non sei da sola

Regione Lombardia

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

"INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA"

In attuazione della L.R. 11/2012, D.G.R. 1754 del 17/06/2019, Protocollo 24 luglio 2019

Direzione Generale per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità

LIBERE DALLA VIOLENZA

BANCA DATI GIURISPRUDENZIALE

EDIZIONE 2020

LIBERE DALLA VIOLENZA | ORDINE DEGLI AVVOCATI - REGIONE LOMBARDIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

"INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA"

In attuazione della L.R. 11/2012, D.G.R. 1754 del 17/06/2019, Protocollo 24 luglio 2019

Direzione Generale per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità

LIBERE DALLA VIOLENZA

BANCA DATI GIURISPRUDENZIALE

EDIZIONE 2020

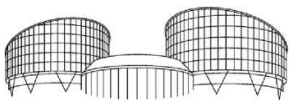

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

THIRD SECTION

CASE OF BARSOVA v. RUSSIA

(Application no. 20289/10)

JUDGMENT

STRASBOURG

22 October 2019

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE (.'EUROPE

In the case of Barsova v. Russia,

The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Committee composed of:

Alena Polàckovà, *President,*
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, *judges,*
and Stephen Phillips, *Section Registrar,*

Having deliberated in private on 1 October 2019,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 20289/10) against the Russian Federation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by a Russian national, Ms Diana Mikhaylovna Barsova (formerly Udalova) ("the applicant"), on 31 March 2010.

2. The applicant was represented before the Court by Mr Ilya Sivoldayev, a lawyer practising in Voronezh. The Russian Government ("the Government") were represented initially by Mr G. Matyushkin, the Representative of the Russian Federation to the European Court of Human Rights, and then by his successor in that office, Mr M. Galperin.

3. On 3 September 2015 the Government were given notice of the complaints concerning an excessively long prosecution of the assault on the applicant and the remainder of the application was declared inadmissible pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court.

4. The Government objected to the examination of the application by a Committee. Having considered the Government's objection, the Court rejects it.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicant was born in 1968 and lives in Voronezh.

6. In 1997 Ms Barsova married U. The following year their daughter was born with a congenital disability. U. worked as a senior lecturer at the

Voronezh police academy and provided for the family; Ms Barsova worked part-time to be able to care for their daughter.

7. U. frequently abused Ms Barsova when he was under the influence of alcohol. He would punch her, throw her on the floor, pin her arms in a lock behind the back, and demand excuses for imaginary transgressions. Ms Barsova did not complain to the police, fearing that a complaint might lead to his dismissal and loss of income for the family.

8. On 17 August 2006 U. assaulted her in the attic of their house. He hit her twice in the neck with his clenched fist. She managed to escape into the courtyard where neighbours could see her. She warned him that she would call the police if he did not stop. U. replied "You asked for the police, the police is here", in reference to his rank of police lieutenant-colonel. Fearing a recurrence of violence, Ms Barsova dialled the police helpline. As she was about to give her address, U. attacked her again. She fell on her stomach, he pinned her down with his knees on her back, folded her arms in a lock and pulled her up by the wrists, causing severe pain to her shoulders. She begged for release and he let go of her.

9. Ms Barsova called the police from a street phone booth. Two hours later a police patrol arrived and took a statement from her. Police officers brought U. to the Tsentralnyi district police station but released him once he told them that his police rank was superior to theirs.

10. On the following day, Friday, and on Monday after that, Ms Barsova visited a general practitioner, a neurologist and a trauma surgeon. She was diagnosed with a concussion and multiple injuries to her neck, body and extremities, and placed on ten-day sick leave. The hospital also reported her injuries to the police.

11. On 29 August 2006 the chief of the Tsentralnyy district police station referred the matter of assault to the prosecutor's office of the same district. He pointed out that U. was a senior police officer. On 4 September 2006 an investigator from the prosecutor's office interviewed Ms Barsova and her husband and joined medical reports to the file. On the same day he issued a decision declining institution of criminal proceedings against U., finding that he had not committed the offence of abuse of power (Articles 285 and 286 of the Criminal Code). He advised Ms Barsova to mount a private-prosecution case before a court.

12. On 28 September 2006 Ms Barsova filed a private-prosecution complaint with a justice of the peace in the Tsentralnyy district in Voronezh. She accused U. of having committed "battery", an offence under Article 116 of the Criminal Code, and submitted medical evidence.

13. The first hearing was fixed for 17 October 2006 but it was adjourned because the judge was not available. The case was twice reassigned to different judges. A new hearing fixed for 15 March 2007 did not take place owing to the absence of U. who had volunteered for a police peace-keeping mission abroad.

14. Upon U.'s return, three hearings were held between April and June 2007, but the proceedings were then adjourned to perform a one-day medical assessment. After the proceedings were resumed in September 2007, the following two hearings in October and November 2007 did not take place because U. had gone on another stint abroad.

15. Between January and April 2008 three hearings were held and two adjourned because the judge was on sick leave. Concerned about the impending expiry of the two-year prescription period, on 24 June 2008 Ms Barsova complained of an excessive length of proceedings and unjustified delays to the President of the Regional Court. Six weeks later she received the reply that the trial judge had not committed any breaches of procedure but that the case would be reassigned to another judge.

16. The newly assigned judge was required by law to examine all evidence over again. The judge fixed a hearing for 23 July 2008 but it was adjourned because U. had not been properly notified. At the following hearing on 7 August 2008 all parties were present, except U., and the judge issued the decision to suspend the proceedings. Ms Barsova appealed against the decision, and it was set aside by the Tsentralnyy District Court on 11 November 2008.

17. U. did not show up at four hearings in December 2008, January and February 2009. On 10 April 2009 he was heard in court. On 21 May 2009 he applied for a discontinuation of the proceedings on the grounds that the statute of limitations had expired. On the same day the trial judge granted his application and discontinued the proceedings.

18. On 21 August 2009 the Tsentralnyy District Court dismissed Ms Barsova's appeal against the discontinuation decision. On 1 October 2009 the Voronezh Regional Court refused her leave to appeal to the cassation instance.

19. Following the enactment of the Compensation Act on 4 May 2010 (see *Nagovitsyn and Nalgiyev v. Russia* (dec.), nos. 27451/09 and 60650/09, §§ 15-20, 23 September 2010), Ms Barsova applied for compensation for a violation of her right to a trial within a reasonable time. By judgment of 10 May 2011, as upheld on appeal on 15 September 2011, the Voronezh Regional Court dismissed her claim. It held that, by examining witnesses and obtaining written evidence, such as the additional medical report, the trial court had "created conditions for the exercise by the private prosecutor of her rights and obligations in the criminal trial". The resulting delays were not imputable to the parties. It further considered that multiple transfers of the case between judges had not affected the length of the proceedings because each of them had been completed within "a reasonable time". The length of the case was accounted for by its "complexity" and "objective difficulties" relating to the defendant's absence from Russia.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

20. Chapter 16 of the Russian Criminal Code covers offences against the person, including murder and manslaughter (Articles 105 to 109) and three levels of assault occasioning actual bodily harm (Articles 111 to 115). Other forms of assault which may cause physical pain without resulting in actual bodily harm are treated as "battery" *(noóou)* under Article 116 "Battery" is punishable by a fine, community work, or up to three months' detention.

21. Causing grievous bodily harm is subject to public prosecution; the offences of "minor bodily harm" and "battery" are liable to private prosecution, meaning that the institution and pursuance of criminal proceedings is left to the victim, who has to collect evidence, identify the perpetrator, secure witness testimony and bring charges before a court (Article 20 § 2 of the Code of Criminal Procedure).

22. A suspect, an accused or defendant in criminal proceedings may be subject to a preventive measure consisting of a written undertaking by that person not to leave their place of residence without permission from an investigator or a court and to respond to any summons issued by them and to refrain from any other conduct obstructing the proceedings (Article 102 of the Code of Criminal Procedure).

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 3, 6 AND 13 OF THE CONVENTION

23. The applicant complained that the Russian authorities had failed to grant her effective protection against the acts of domestic violence. They had allowed the statute of limitations to expire without the perpetrator having ever been brought to justice. She relied on Articles 3, 6 and 13 of the Convention, which read, in the relevant parts, as follows:

Article 3

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment ..."

Article 6

"In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ..."

Article 13

"Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority ..."

A. Submissions by the parties

24. The Government listed the provisions of the Criminal Code dealing with offences against physical integrity and the provisions of the Code of Criminal Procedure governing the procedure for examining private-prosecution claims. They considered that those provisions were sufficient to discharge their obligations flowing from Article 3 of the Convention. In the instant case, the delays in the trial had been chiefly accounted for by the defendant's absence from Russia. U. had served on a peace-keeping mission abroad from 25 February to 7 Aprii 2007 and then from 14 October 2007 to 18 October 2008. The Government considered that the appiicant had been unabie to bring her husband to account for the reasons which were not attributable to Russian courts or authorities. Moreover, she could have brought a civil claim for compensation against him but she had not availed herself of that remedy.

25. The applicant submitted that the criminal proceedings against U. had taken such a long time - two days short of three years - that the prosecution had become time-barred. As a consequence, the judge had not ruled on the merits of the charges and U. had dodged criminal responsibility for ill-treating her. Delays in the proceedings were caused in particular by:

multiple transfers of the case between judges; the failure to apply a preventive measure to U. such as an undertaking to stay in town, and to sanction him when he had not appeared at hearings; unreasonably long intervals between hearings lasting up to two months, and belated commissioning of a medical assessment. An excessive number of hearings mentally exhausted the applicant, distracted her from work and drained her finances. She disbursed up to a hundred euros for her legal representation at each hearing because victims of domestic violence had no access to free legal aid in Russia. U. had volunteered for a mission abroad as a way to delay the proceedings. The court could have required the Ministry of Interior to recall him from the mission, to prevent him from leaving by requiring him to appear before court, or to suspend the limitation period for the duration of his absence. It had not however taken any such initiative and rejected all of the applicant's requests to that effect. The absence of a judgment on the merits thwarted the applicant's attempts to vindicate her right to live free from violence and ill-treatment and to obtain compensation in respect of non-pecuniary damage and legal costs.

B. Admissibility

26. The Court considers that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

C. Merits

27. The Court reiterates that the issue of domestic violence, which can take various forms - ranging from physical assault to sexual, economic, emotional or verbal abuse - is a general problem which affects, to a varying degree, all member States and different family members, although women make up an overwhelming majority of victims. The particular vulnerability of the victims of domestic violence and the need for active State involvement in their protection have been emphasised in a number of international instruments and well-established in the Court's case-law (see *Bevacqua andS. v. Bulgaria,* no. 71127/01, §§ 64-65, 12 June 2008; *Opuz v. Turkey,* no. 33401/02, §§ 72-86 and 132, ECHR 2009, and *Hajduovci v. Slovakia,* no. 2660/03, § 46, 30 November 2010).

28. The Court notes that the applicant suffered physical violence at the hands of her husband U. which was recorded in medical documents. It finds that her injuries which had incapacitated her for a period of ten days reached the required level of severity under Article 3 of the Convention. The Court also acknowledges that, in addition to physical injuries, psychological impact forms an important aspect of domestic violence (see *Valiulienė v. Lithuania,* no. 33234/07, § 69, 26 March 2013). The feelings of fear, anxiety and powerlessness that the applicant must have experienced in connection with her husband's controlling and coercive behaviour were sufficiently serious as to amount to inhuman treatment within the meaning of Article 3 of the Convention (see *Eremia v. the Republic of Moldova,* no. 3564/11, § 54, 28 May 2013).

29. Once it has been established that treatment reached the threshold of severity triggering the protection of Article 3 of the Convention, the Court has to examine whether the State authorities have discharged their positive obligations under Article 1 of the Convention, read in conjunction with Article 3, to ensure that individuals within their jurisdiction are protected against all forms of ill-treatment, including where such treatment is administered by private individuals. These positive obligations, which are interlinked, include, in particular, the obligation to establish and apply in practice an adequate legal framework affording protection against ill-treatment by private individuals, and the obligation to conduct an effective investigation when an arguable claim of ill-treatment has been raised (see *Bevacqua and S.,* cited above, § 65; *Opuz,* cited above, §§ 144-45 and 162-65; *Eremia*, cited above, §§ 49-52 and 56; *Valiulienė*, cited above, §§ 74-75; *Rumor v. Italy,* no. 72964/10, § 63, 27 May 2014; *Talpis v. Italy,* no. 41237/14, §§ 100-06, 2 March 2017; and *Bal§an v. Romania,* no. 49645/09, § 57, 23 May 2017).

30. On the issue whether the respondent State's legal system provided adequate protection from domestic violence, the Court reiterates that the obligation on the State in cases involving acts of domestic violence would usually require the domestic authorities to adopt positive measures in the sphere of criminal-law protection. Such measures would include, in particular, the criminalisation of acts of violence within the family by providing effective, proportionate and dissuasive sanctions. Bringing the perpetrators of violent acts to justice serves to ensure that such acts do not remain ignored by the competent authorities and to provide effective

protection against them (see *A. v. Croatia,* no. 55164/08, § 67, 14 October 2010; *Valiulienė,* cited above, § 71; *Eremia,* cited above, § 57; and *Z.B. v. Croatia,* no. 47666/13, § 50, 11 July 2017).

31. Russia has not enacted specific legislation to address violence occurring within the family context, whether at the material time or at present. Acts of domestic violence do not constitute a separate offence under Russian law or feature as an aggravating form of any other offence. The Russian law does not contain any penalty-enhancing provisions relating to acts of domestic violence or make a distinction between domestic violence and violence inflicted by strangers. Not only do the existing provisions of the Criminal Code leave many forms of domestic violence, such as psychological or economic abuse or controlling or coercive behaviour, outside the scope of criminal-law protection, but also they require injuries to be of a certain degree of severity to be characterised as a publicly prosecutable offence.

32. The injuries the applicant had sustained were not deemed sufficiently serious for launching public prosecution. Her only option was to seek legal redress in private prosecution of her husband on the charge of "battery", an offence under Article 116 of the Criminal Code which did not require proof of actual bodily harm or lasting damage to health. The fact that it was a private-prosecution offence meant that the institution and pursuance of criminal proceedings was left to her initiative and that she had to collect evidence capable to establish the abuser's guilt to the criminal standard of proof. The Court has acknowledged that the effective protection of the Convention right to physical integrity does not require public prosecution in all cases of attacks by private individuals (see *Sandra Jankovic v. Croatia,* no. 38478/05, § 50, 5 March 2009). Within the context of domestic violence, however, it considered that the possibility to bring private prosecution proceedings is not sufficient, as such proceedings require time and resources (see *Bevacqua andS.,* cited above, § 83).

33. The applicant did not benefit from assistance by the State authorities in the private-prosecution proceedings against her abusive husband. No police officer had helped her to collect the evidence. No prosecutor had made himself or herself available to draft legal documents on her behalf or to defend her rights in a court. Victims of domestic violence are not eligible for free legal aid in the Russian legal system, so she bore the costs of her own representation. She also had to take time off from work and from caring for the child to be present at the hearings. The pursuance of

proceedings against the abuser was entirely dependent on her stamina and determination to bring him to account.

34. The Court finds that leaving the victim of domestic violence, such as the applicant in the instant case, to fend for herself in private-prosecution proceedings has put an excessive burden on her. The Russian legal framework - which does not define domestic violence whether as a separate offence or an aggravating element of other offences and establishes a minimum threshold of gravity of injuries required for launching public prosecution - falls short of the requirements inherent in the State's positive obligation to establish and apply effectively a system punishing all forms of domestic violence and providing sufficient safeguards for victims (see *Opuz,* cited above, § 145).

35. Turning next to the State's obligation to conduct an effective investigation into all acts of domestic violence capable of leading to the punishment of the perpetrator, the Court reiterates that the requirements of promptness and thoroughness enshrined in Article 3 apply to the proceedings as a whole, including the trial stage (see *M.A. v. Slovenia,* no. 3400/07, § 48, 15 January 2015, and *Kosteckas v. Lithuania,* no. 960/13, § 41, 13 June 2017). Special diligence is required in dealing with domestic-violence cases, and the specific nature of the domestic violence must be taken into account in the course of the proceedings. This obligation will not be satisfied if the protection afforded by domestic law exists only in theory; above all, it must also operate effectively in practice, and that requires a prompt examination of the case without unnecessary delays (see *Opuz*, cited above, §§ 145-51 and 168; *Talpis,* cited above, §§ 106 and 129, and *T.M. and C.M. v. the Republic of Moldova,* no. 26608/11, § 46, 28 January 2014). Violations have been found in cases where the trial had continued unduly or had ended by prescription allowing the accused perpetrators to escape accountability (see *Opuz,* cited above, § 151, and *P.M. v. Bulgaria,* no. 49669/07, §§ 64-66, 24 January 2012). The effectiveness principle means that the domestic judicial authorities must on no account be prepared to let the physical or psychological suffering inflicted go unpunished. This is essential for maintaining the public's confidence in, and support for, the rule of law and for preventing any appearance of the authorities' tolerance of or collusion in acts of violence (see *Okkali v. Turkey,* no. 52067/99, § 65, ECHR 2006-XII (extracts)).

36. The proceedings against the applicant's abuser were pending before the trial court for more than two years until his prosecution had become prescribed. A short statute of limitations was accounted for by the fact that Russian law classified the offence of "battery" as a crime of low seriousness, irrespective of whether the underlying facts disclosed a simple altercation with a stranger or a serious act of domestic violence. Nevertheless, the Court considers that, in the circumstances of the present case, the two-year period was not so short as to justify the Russian courts' failure to bring proceedings to the judgment stage. The case was not complex, involving, as it did, one violent incident. The identity of the perpetrator was known and undisputed. The medical evidence supporting the applicant's claims was available from the first day of the proceedings; an additional medical assessment was completed in one day.

37. The Court finds that many delays in the proceedings were directly attributable to the way in which the Russian courts handled the case. Multiple replacements of the trial judge delayed the opening of the trial by at least several months (compare *Moiseyev v. Russia,* no. 62936/00, § 191, 9 October 2008). The pace of the ensuing proceedings cannot be described as anything but exceptionally slow. Hearings were never scheduled on consecutive days or at least weeks but rather at widely spaced month-long intervals. On one occasion in 2007, the proceedings were adjourned by three months to perform a one-day medical assessment. In 2008, as the statute of limitation was about to expire, the applicant's complaint to the president of a higher court did not lead to an acknowledgment of delays or to any measures capable of speeding up the proceedings but rather to the decision to replace the trial judge once again with the effect that the trial had to be started from the beginning (compare *Huseyin §im$ek v. Turkey,* no. 68881/01, § 69, 20 May 2008). Later that year, it took the District Court more than three months to set aside the trial judge's unjustified decision to suspend the proceedings.

38. As regards the Government's contention that they were not responsible for the delays caused by the defendant, the Court reiterates that the domestic authorities have an obligation to constrain the abusive and dilatory conduct of a party to the proceedings (see *Nesterova v. Ukraine,* no. 10792/04, § 43, 28 May 2009). A large number of hearings did not take place because of U.'s absence from Russia. The Government did not offer any explanation why U. was afforded the freedom to come and go as he

pleased for the entire duration of the trial. His absence from Russia was not continuous; he did attend a few hearings between April and October 2007 and also after October 2008. The trial judge did not use those occasions to ensure his attendance by requiring him to give an undertaking to appear or by applying a standard preventive measure in criminal proceedings, such as an obligation not to leave town without permission (see paragraph 22 above). Nor did the trial judge liaise with the human resources department of the Ministry of the Interior to have him recalled from the mission. As it happened, the court did not react in any way to the defendant's dilatory conduct (see *Rypakova v. Russia,* no. 16004/04, § 34, 8 January 2009, and *Sokolov v. Russia,* no. 3734/02, § 40, 22 September 2005). The unrestricted liberty of movement put the defendant - the individual having a vested interest in seeing the statute of limitations expire before the trial had reached the judgment stage - in a position to control the pace of the proceedings. The Court reiterates that the judicial authorities bear ultimate responsibility for management of their proceedings so that they are expeditious and effective (see *Mitchell and Holloway v. the United Kingdom*, no. 44808/98, § 56, 17 December 2002, and *Nikonenko v. Ukraine,* no. 14089/03, § 25, 29 May 2008). In the present case, by not availing themselves of the measures available under national law to secure the defendant's presence in the courtroom, the authorities bear responsibility for their failure to ensure that the case be heard within a reasonable time and that the perpetrator of domestic violence be brought to justice.

39. The Court reiterates that, while the domestic courts need to uphold the due process rights of the defendant, they should also afford adequate protection to the victims, particularly where they happen to be vulnerable (see *Ristic v. Serbia,* no. 32181/08, § 50, 18 January 2011). In the instant case, however, not only was concern to provide adequate protection to the victim of ill-treatment sorely lacking throughout the proceedings, but the impunity which ensued was enough to shed doubt on the ability of the judicial machinery set in motion in this case to produce a sufficiently deterrent effect to protect women from domestic abuse (see, in a similar context of vulnerable victims of ill-treatment, *Okkali,* cited above, § 70, and *Ate§oglu v. Turkey,* no. 53645/10, § 27, 20 January 2015).

40. The Court finally notes that the discontinuation of the criminal proceedings against U. on non-exonerating grounds did not bar the

applicant from lodging a civil action against him. It cannot be said that she was denied access to a court for a determination of her civil rights (see *Nicolae Virgiliu Tanase v. Romania* [GC], no. 41720/13, §§ 200-01, 25 June 2019). Nevertheless, such a civil action could have led only to the payment of compensation but not to the punishment of the perpetrator. Accordingly, it would not have been conducive to the State discharging its procedural obligation under Article 3 in respect of the prosecution of acts of ill-treatment (see *Okkali,* cited above, § 78; *Beganovic v. Croatia,* no. 46423/06, § 56, 25 June 2009, and *Abdu v. Bulgaria,* no. 26827/08, § 51, 11 March 2014).

41. In view of the deficiencies of the Russian legal framework for dealing with acts of domestic violence and the manner in which Russian courts handled the applicant's case, failing to consider the applicant's grievances within a reasonable time and to sanction the abuser's dilatory conduct during the trial and thereby allowing her suffering to go unpunished, the Court finds that the State has failed to discharge its obligations under Article 3 of the Convention. There has therefore been a violation of this provision.

42. The Court further considers that it may dispense with ruling on the issue whether or not Article 6 was applicable in the circumstances of the case because it is not necessary, in the light of the elements leading to the finding of a violation of Article 3, to examine separately the alleged violations of Articles 6 and 13 of the Convention (see *Opuz*, cited above, §§ 203-05).

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

43. Article 41 of the Convention provides:

> "If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

44. The applicant claimed 7,500 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage and also EUR 696 for the costs and expenses incurred before the domestic courts and EUR 1,000 for those incurred before the Court.

45. The Government submitted that Article 41 should be applied in accordance with the established case-law.

46. The Court awards the applicant the amounts claimed in respect of non-pecuniary damage and costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant.

47. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. *Declares* the application admissible;

2. *Holds* that there has been a violation of Article 3 of the Convention;

3. *Holds* that there is no need to examine the complaints under Articles 6 and 13 of the Convention;

4. *Holds*
   a. that the respondent State is to pay the applicant, within three months the following amounts, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement:
      i. EUR 7,500 (seven thousand five hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
      ii. EUR 1,696 (one thousand six hundred and ninety-six euros), plus any tax that may be chargeable to the applicant, in respect of costs and expenses;
   b. that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 22 October 2019, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Stephen
Phillips
Registrar

Alena Polàckovà

President

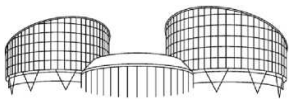

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

FIFTH SECTION

CASE OF KURT v. AUSTRIA

(Application no. 62903/15)

JUDGMENT

STRASBOURG

4 July 2019

Referral to the Grand Chamber

04/11/2019

This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Kurt v. Austria,

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Chamber composed of:

Angelika NuBberger, *President,*
Yonko Grozev,
André Potocki,
Martins Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Latif Huseynov,
Lado Chanturia, *judges,*

and Claudia Westerdiek, *Section Registrar,*

Having deliberated in private on 28 May 2019,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 62903/15) against the Republic of Austria lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by an Austrian national, Ms Senay Kurt ("the applicant"), on 16 December 2015.

2. The applicant was represented by Mrs C. Kolbitsch, a lawyer practising in Vienna. The Austrian Government ("the Government") were represented by their Agent, Mr H. Tichy, Head of the International Law Department at the Austrian Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs.

3. The applicant alleged that the Austrian authorities had failed to protect her and her children from her violent husband, which had resulted in him murdering their son.

4. On 30 March 2017 notice of the complaints concerning Articles 2, 3 and 8 of the Convention was given to the Government and the remainder of the application was declared inadmissible pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicant was born in 1978 and lives in Unterwagram.

6. She married E. in 2003. They had two children, A., born in 2004, and B., born in 2005.

7. On 10 July 2010 the applicant called the police because her husband had beaten her. In her statement to the police she alleged that she had problems with her husband and that he had been beating her for years. Recently the situation had worsened because he had a gambling addiction, was heavily in debt and had lost his job. She stated that she had always supported him financially, but had also lost her job and therefore could no longer pay his debts. The police noted that the applicant showed signs of injuries, namely haematoma on her elbow and upper arm, which she stated she had sustained through beatings by her husband.

8. Pursuant to section 38a of the Security Police Act *(Sicherheitspolizeigesetz),* the police handed the applicant a leaflet informing her, among other things, of the possibility of seeking a temporary restraining order *(einstweilige Verfugung}* against her husband under sections 382b and 382e of the Enforcement Act (see paragraphs 33, 37 and 39 below).

9. When confronted with the allegations by the police, E. stated that he did not have any problems with his wife, but that he had had a fight with his brother the night before and had sustained injuries to his face. There were no indications that E. was in possession of a weapon. A barring order *(Betretungsverbot und Wegweisung zum Schutz vor Gewalt)* in accordance with section 38a of the Security Police Act was issued against E. This order obliged him to stay away from their common apartment as well as from the applicant's parents' apartment and the surrounding areas for fourteen days. It appears that E. complied with the order. The police submitted a report to the public prosecutor's office *(Staatsanwaltschaft),* which brought criminal charges against E. on 20 December 2010.

10. On 10 January 2011 the Graz Regional Criminal Court *(Landesgericht fur Strafsachen)* convicted E. of bodily harm and dangerous threatening behaviour and sentenced him to three months' imprisonment, suspended for three years with probation. The applicant refused to testify against E. He

was nonetheless found guilty of pushing her against a wall and slapping her, and of threatening his brother and his nephew.

11. On Tuesday 22 May 2012 the applicant, accompanied by her counsellor from the Centre for Protection from Violence *(Gewaltschutzzentrum)* went to the St. Polten District Court *(Bezirksgericht)* and filed for divorce. In her oral hearing before the judge, which was held at 11.20 a.m., she explained that the reasons for the breakdown of the marriage were her husband's continuous threats and violence against her throughout their marriage. She indicated that on the preceding Saturday the situation had escalated and she had suffered injuries. She added that she was planning to report him to the police and that she hoped a barring order would be issued against him.

12. On the same day at 1.05 p.m., the applicant reported her husband to the police for rape and making dangerous threats. She was interviewed by a female police officer and described the following events in detail.

13. According to the applicant, on Saturday 19 May 2012 at 3 p.m., when the issue of a possible separation came up, the situation escalated. In the course of the ensuing argument E. repeatedly stated that he could not live without her and the children, and that he would take the children to Turkey. In the course of their dispute he choked her and pushed her onto the couch. He told her that he was a man and she was a woman, so she was obliged to have sex with him. The applicant told him to stop, but he removed the clothes from the lower part of her body and raped her. She said he did not hold her tightly, but she did not resist out of fear of being beaten if she did. After the incident she took a shower, put on her clothes and went to the pharmacy to obtain a contraceptive pill because she was afraid of getting pregnant.

14. The applicant stated further that E. had behaved violently towards her from the very beginning of their marriage, and that in 2010 he had been issued with a barring order of two weeks because he had injured her. In relation to another incident at that time, which had concerned his brother and nephew in Graz, E. had been convicted of bodily harm and making dangerous threats. The applicant explained that since 2010 she had been in regular contact with the local Centre for Protection from Violence. Because her husband had subsequently gone to hospital of his own accord to be treated for his gambling addiction and mental problems, she had forgiven him, refused to testify in the criminal proceedings against him and decided to give him another chance. However, the situation had worsened in

February 2012, when E.'s gambling resumed. The applicant stated that since the beginning of March 2012 he had been threatening her on a daily basis, always with the same phrases: "I will kill you", "I will kill our children in front of you", "I will hurt you so badly that you will beg me to kill you", "I will hurt your brother's children if I am expelled to Turkey" (the applicant's brother lives in Turkey), and "I will hang myself in front of your parents' door". She said that she had not reported these threats until now, because she feared that he would act upon them if she did.

15. The applicant stated that her husband had been beating her regularly, and sometimes slapped the children as well. The applicant repeated that she was in great fear of her husband and that she was reporting all this to the police now because she wanted to protect herself and her children. She added that he always took her mobile phone away from her and sometimes locked her in their apartment so that she could not leave.

16. The police took pictures of the injuries the applicant had sustained (haematoma on her neck and scratches on her chin). A medical examination did not however detect any injuries typically caused by rape. The public prosecutor ordered E.'s immediate questioning.

17. After the applicant's report to the police, at 5 p.m. a female police officer accompanied her to the marital home. The officer questioned E., who contested the allegations of violence. She then interviewed the children, who confirmed that their father beat their mother and for some time had also been regularly slapping them. Based on those facts and section 38a of the Security Police Act, the police officer issued a barring order against E. This order obliged him to leave the marital home and prohibited him from returning to it or the surrounding areas, as well as barring him from the applicant's parents' apartment and its surrounding areas. His keys to the marital home were taken from him. The applicant was handed a "leaflet for victims of violence", informing her, among other things, of the possibility of extending the scope of the barring order in time and place by seeking a temporary restraining order *(einstweilige Verfugung)* against her husband under sections 382b and 382e of the Enforcement Act (see paragraphs 33, 37 and 39 below). The police report described the applicant as "tearful and very scared".

18. In the same police report E. was described as "mildly agitated" and "cooperative". He accompanied the police officer voluntarily, at 6.10 p.m., to the police station. While there, the content of the barring order was

explained to him. Subsequently, he was questioned by a prosecutor who confronted him with the allegations against him. E. denied the allegations of violence, rape and threatening behaviour. He admitted that he had had sexual intercourse with his wife on 19 May 2012. However, he contended that sexual contact with his wife had always taken place in such a way that his wife had first refused, but then allowed herself to be convinced.

19. On the same day, after E.'s questioning, still on 22 May 2012, the public prosecutor's office instituted criminal proceedings against E on the basis of the suspicion of rape, bodily harm and dangerous threat. It ordered, as a further step of investigation, that the children be interviewed. The interview of the children also took place on the same day, by a specially trained female police officer. The children said that their father had beaten their mother, as well as them, including blows to the face.

20. On 23 May 2012 the St. Polten Federal Police Department *(Bundespolizeidirektion)* assessed the lawfulness of the issuance of the barring order against E. (under section 38a(6) of the Security Police Act, see paragraph 33 below). It found that the evidence coherently and conclusively showed that E. had used violence against his family, and that the barring order was therefore lawful.

21. On 24 May 2012 at 9 a.m. E. went to the police station on his own initiative to inquire whether it would be possible for him to contact his children. The police took the opportunity to question him and to confront him with his children's statements that he had beaten them. E. confessed that he beat them "every now and then", but "only as an educational measure", "not about the face" and "never aggressively". His wife also slapped them from time to time. He added that his children were his everything, and that he did not have anyone else but his children. He stated that the day before he had had a telephone conversation with his daughter and she wanted to see him. He admitted that he had problems with his wife and that he no longer shared the marital bed, but slept on a couch in the living room, because she was "such a cold woman". He stated that he had not beaten her in the past three years.

22. On 25 May 2012 E. went to A. and B.'s school. He asked A.'s teacher if he could speak briefly to his son in private, because he wanted to give him money. The teacher, who later stated that she had been aware that money had to be paid for some school events but that she had not been informed of the problems in the family, agreed. When A. did not return to class, she

started looking for him. She found him in the school's basement, having been shot in the head. His sister B., who had witnessed her brother being shot, was not injured. E. had gone. An arrest warrant was issued against him immediately. A. was taken to the intensive care unit of the city hospital.

23. The police questioned several witnesses including the applicant and her daughter. The applicant stated that E. had always presented "extremely different faces" - towards strangers he had always appeared friendly, but only she had known his "true face". After the barring order had been issued he had been calling her several times each day. He had wanted to see her and the children together. She had answered that he could, of course, see the children in the presence of her father. She had also told her children that they could see their father whenever they wanted. She had only preferred to avoid meeting her husband alone with the children, because she was afraid that he would kill the children in front of her. The applicant stated that she had seen her husband in front of the school with his car in the morning, before the shooting. She had planned to inform the teacher of her family problems, but on the following day, 26 May.

24. The applicant's counsellor from the Centre for Protection from Violence stated that she had never thought that E. would commit such a crime. A.'s teacher said that she had never noticed any injuries on the boy or any other indications that he could have been a victim of domestic violence. She had never heard of any threats made against the children. The mother of one of A.'s schoolmates, a nurse, described E. as a "friendly and courteous person". She had met him an hour before the event in front of the school, and he had greeted her and shaken her hand. A father of another schoolmate also met E. that morning and described him as "calm and polite".

25. On the same day, at 10.15 a.m., E. was found dead in his car. He had committed suicide by shooting himself. From his suicide note dated 24 May 2012, which was found in the car, it became apparent that E. had actually planned to kill both of the children as well as himself. He wrote that he loved his wife and children and could not live without them.

26. On 27 May 2012 A. succumbed to his injuries and died.

27. On 11 February 2014 the applicant instituted official liability proceedings. She claimed that the public prosecutor's office should have requested that E. be held in pre-trial detention on 22 May 2012, after she had reported him to the police. There had been a real and immediate risk that he would reoffend against his family. It should have been clear to the

authorities that the barring order had not offered sufficient protection, particularly as the police had known that it could not be extended to cover the children's school. The applicant claimed 37,000 euros (EUR) in compensation for non-pecuniary damage. She also applied to the court for a declaratory judgment *(Feststellungsbegehren)* that the Republic of Austria was liable for any possible future damage (such as mental and physical problems experienced by the applicant) caused by the murder of her son, which she assessed at EUR 5,000.

28. On 14 November 2014 the St. Polten Regional Court *(Landesgericht)* dismissed the applicant's claim. It held that, taking into account the information the authorities had had to hand at the relevant time, there had not been an immediate risk to A.'s life. A barring order had been issued against E., which had required him to stay away from the marital home and the applicant's parents' apartment, as well as the surrounding areas. E. had never acted aggressively in public before. Even though he had allegedly been issuing threats against his family for years, he had never acted upon them. He had complied with the barring order issued in 2010, and no further misconduct had been reported to the authorities after the incident in 2010 until the applicant had reported him to the police on 22 May 2012. There had not been any indications that E. had had a gun in his possession, or that he had tried to get one. Moreover, after the issuance of the barring order, E. had cooperated with the police and had not demonstrated any aggressive behaviour, so the authorities had been able to assume that there would be a reduction in tension. The court weighed the applicant's and her children's right to be protected against the rights of E. under Article 5 of the Convention, and held that pre-trial detention should only be the *ultima ratio.* A less intrusive measure had been issued instead, namely the barring order with respect to both the residential premises. The court concluded that the public prosecutor's office had therefore not acted unlawfully or culpably by not taking E. into pre-trial detention.

29. The applicant appealed, repeating that the public prosecutor's office should have been aware that there had been an increased threat of further violent acts by E. since she had filed for divorce. She presented statistics showing that the number of homicides committed between partners was significantly raised during the separation phase of a couple, the phase in which the applicant and E. had found themselves. The applicant asserted that the authorities had been aware that E.'s violence against her had

increased since February 2012. In fact, he had specifically threatened that he would kill the children in front of the applicant, and that he would kill her or himself. The applicant also argued that the domestic authorities were under a positive obligation under Article 2 of the Convention to protect her and her children's lives by making use of criminal law provisions and the respective measures therein, which, in her specific situation, could only have meant detention. The temporary restraining order as a "less intrusive measure" had not been sufficient as the police could not extend it to cover the children's school.

30. On 30 January 2015 the Vienna Court of Appeal *(Oberlandesgerichf)* dismissed the applicant's appeal. It held that the public prosecutor's office had some discretion when deciding on whether to take a person into pre-trial detention. Official civil liability could only be established if the decision had not been justified under the particular circumstances. The starting point for the evaluation of such a decision was the specific information the authorities had to hand at the time the decision was taken. The public prosecutor's office had to decide on the basis of the specific information available and the facts of the case before it. In the absence of such information, any general knowledge concerning increased levels of homicides during divorce proceedings was not decisive. What mattered was the question whether at the pertinent time there had been serious reasons to suggest that there was a real and individual risk that E. would commit further serious offences against the applicant and her children. According to the information available to the public prosecutor's office at the time, and considering that a barring order had already been issued, there had not been sufficiently specific grounds to assume the existence of such a risk, in particular in the public area, for the reasons already set out by the St. Polten Regional Court.

31. On 23 April 2015 the Supreme Court rejected an extraordinary appeal by the applicant on points of law. The decision was served on the applicant's counsel on 16 June 2015.

II. RELEVANT LAW AND PRACTICE

A. **Domestic law and practice**

32. Section 22(2) of the Security Police Act (entitled "Preventive protection of legally protected interests") as in force at the relevant time, read as

follows:

> "The security authorities have to prevent dangerous attacks on life, health, freedom, morality, property or environment, if such attacks are likely."

33. The relevant parts of section 38a of the Security Police Act (titled "Barring order for protection against violence" *(Befrefungsverbof und Wegweisung zum Schutz vor Gewalty)* as in force at the relevant time read as follows:

> "(1) If, on the basis of specific facts, in particular because of a previous dangerous attack, it must be assumed that a dangerous attack on life, health or freedom is imminent, the members of the police force are authorised to ban a person who poses a threat from the home in which an endangered person lives, as well as its immediate surroundings. [The police] have to inform [the person who poses a threat] of the premises to which the ban applies; this area shall be determined in accordance with the requirements of effective preventive protection.
>
> (2) Under the conditions laid down in paragraph 1, the public security authorities are authorised to issue a barring order, which is to be defined in accordance with paragraph 1; however, the exercise of force to enforce this prohibition is not permitted. In the case of a ban from returning to one's own home, particular attention must be paid to the question whether this interference with that person's private life is proportionate. The members of the police force ... are obliged to give [the person posing a threat] the opportunity ... to inform him/herself where he/she can find shelter ...
>
> (4) The members of the police force are ... obliged to inform the endangered person of the opportunity to seek a temporary restraining order under sections 382b and 382e of the Enforcement Act and of suitable victim protection institutions ...
>
> 6. The security authorities must be notified immediately of the issuance of a barring order and must review it [as to its legality] within 48 hours ...
>
> 7. The observance of a barring order must be verified by the public security authorities at least once within the first three days of its entry into force. The barring order ends two weeks after its issuance, unless a request for a temporary restraining order pursuant to sections 382b and 382e of the Enforcement Act *(Exekutionsordnung)* is submitted within [these two weeks] to the competent court ..."

34. According to statistics published by the Austrian Ministry of the Interior *(Innenministerium),* in 2012 the police issued 7,647 barring orders under section 38a of the Security Police Act.

35. The relevant parts of section 38a of the Security Police Act, as amended as a result of the events in question with effect from 1 September 2013, read as follows:

"(1) If there is evidence, in particular because of a previous dangerous attack, leading to the necessary assumption that a dangerous attack on life, health or freedom is imminent, the members of the police force are authorised to prohibit a person who poses a threat from entering

1. the home where an endangered person lives, as well as its immediate surroundings;

2. and, if the endangered person is under the age of 14, furthermore from entering

a. a school that the endangered minor attends to fulfil the requirements of compulsory education ... or

b. an institutional childcare facility he or she attends, or

c. a day nursery he or she attends

including an area within a radius of fifty metres.

2. ... In the event of a barring order prohibiting a return to one's own home, it must be ensured particularly that this interference with the private life of the person affected is proportionate. ...

(4) The members of the police force are further obliged to inform

1. the endangered person about the possibility of obtaining a temporary restraining order under sections 382b and 382e of the Enforcement Act and of appropriate victim protection facilities ... and

2. if persons under the age of 14 are endangered, immediately

a. the locally responsible child and youth welfare office pursuant to section ... and

b. the head of an institution pursuant to § 1 (2) for which the ban has been imposed. ..."

36. The relevant parts of section 84 of the Security Police Act as in force at the relevant time read as follows:

"(1) A person who ...

2. disregards a barring order pursuant to section 38a paragraph 2 ...

commits an administrative offence and shall be punished with a fine of up to 500 euros, or up to two weeks' imprisonment in case of default of payment."

37. The relevant parts of section 382b of the Enforcement Act (titled "protection from violence in the home") read as follows:

"(1) The court shall, in respect of a person who makes continued cohabitation intolerable for another person through physical attack, threats of such an attack, or behaviour seriously affecting their mental health, upon an application by [the endangered person],

1. order such person to leave the home and its immediate vicinity, and

2. prohibit him or her from returning to the home and its immediate vicinity if the home is the principal and essential residence of the applicant ..."

38. The relevant parts of section 382c of the Enforcement Act (titled "procedure and issuance") as in force at the relevant time read as follows:

> "(1) If there is an imminent threat of further endangerment by the person posing a threat, [he or she] shall not be heard before the temporary restraining order is issued, in accordance with section 382b paragraph 1. This can become apparent especially from the security authorities' report, which the court has to acquire of its own motion; the security authorities are obliged to send such reports to the courts immediately. However, [the application] has to be served on the respondent immediately, if the application is submitted without undue delay after a barring order has been issued (section 38a paragraph 7 Security Police Act) ...
>
> 3. The following have to be notified immediately about the content of the court order deciding on an application for a temporary restraining order in accordance with section 382b and about a court order lifting the temporary restraining order ...
>
> 2. in the event that one of the parties is a minor, the local child and youth welfare authority ..."

39. The relevant parts of section 382e of the Enforcement Act (titled "generai protection from violence") read as follows:

> "(1) The court shall order a person who makes continued cohabitation intolerable for another person through physical attack, threats of such an attack, or behaviour seriously affecting their mental health, upon application by [the endangered person],
>
> 1. to stay away from certain designated locations and
>
> 2. to avoid meeting or contacting the applicant,
>
> unless this runs counter to the essential interests of [the person posing the threat] ..."

40. A request for a temporary restraining order under the Enforcement Act, by which a police barring order can be issued or extended in time (section 382b) or by which a police barring order can be extended in area (section 382e), can be lodged within two weeks of the applicable police order. Even though not specifically stated in the law, the civil court needs to determine a request under section 382e within four weeks at the latest.

41. Article 170 of the Code of Criminal Procedure (listed in the chapter on "arrest") reads as follows:

> "(1) Arresting a person suspected of having committed an offence is permitted
>
> 1. if the person has been caught in the act of committing an offence or is plausibly suspected of committing the offence, or is caught with items indicating the person's involvement in the offence,
>
> 2. if the person has fled or is in hiding or if there is evidence of a risk that the person will flee or go into hiding,

3. if the person tries to influence witnesses, expert witnesses or co-suspects, remove evidence of the offence, or hinder the establishment of the truth in any other way or if there is specific factual evidence that there is a risk that the person will try do so,

4. if the person is suspected of having committed an offence which is punishable by imprisonment exceeding six months or if there is specific factual evidence leading to an assumption that he or she will commit such an offence, which is directed against the same legally protected interest, or that he or she will carry out the attempted or threatened act (Article 74 § 1 (5) of the Criminal Code).

2. If the offence is punishable by imprisonment of at least ten years, arrest must be ordered, unless it can be assumed, on the basis of factual evidence, that all the grounds for arrest laid down in paragraph 1 (2) to (4) can be excluded.

3. Arrest and detention may not be ordered if they are disproportionate to the significance of the case (Article 5)."

42. The relevant parts of Article 171 of the Code of Criminal Procedure as in force at the relevant time read as follows:

"(1) The arrest has to be carried out by the police on the basis of a warrant issued by the public prosecutor's office which has been approved by a court.

(2) The police may arrest a suspect of their own motion

1. in the cases referred to in Article 170 paragraph 1 (1) and

2. in the cases referred to in Article 170 paragraph 1 (2) to (4), if, owing to imminent danger, an order from the public prosecutor's office cannot be obtained in time.

(3) In case of an arrest pursuant to paragraph 1 the suspect must be served with the court approval of the arrest immediately or within twenty-four hours after the arrest; in case of an arrest pursuant to paragraph 2 a written police statement disclosing the strong suspicion of the offence and the ground for the arrest [must be issued to the suspect]. Furthermore the suspect has to be informed at once, or immediately after his or her arrest, that he or she has the right

1. to notify a relative or any other trusted person and defence counsel of his or her arrest, or have them so notified ...

2. to request the appointment of legal-aid defence counsel where applicable,

3. to lodge a complaint or an appeal against his or her arrest and to request his or her release at any time."

43. The relevant parts of Article 173 of the Code of Criminal Procedure (listed in the chapter on "pre-trial detention") as in force at the relevant time read as follows:

"(1) Pre-trial detention may only be ordered and continued upon request by the public prosecutor's office, and if the suspect is strongly suspected of having committed a specific offence, if he or she has been heard by the competent court concerning the

subject of the accusation, and if the grounds for pre-trial detention and one of the grounds for detention laid down in paragraph 2 are met. [Pre-trial detention] may not be ordered or continued if it is disproportionate to the significance of the case or if more lenient measures *(gelindere Mittel)* (paragraph 5) would achieve the same result [as pre-trial detention].

(2) A ground for detention is given if, on the basis of certain facts, there is a risk that at liberty the suspect would

1. flee or go into hiding due to the nature and extent of the expected punishment or for other reasons

2. influence witnesses, expert witnesses or co-suspected persons, remove evidence of the offence, or hinder the establishment of the truth in any other way

3. despite the fact that proceedings concerning an offence punishable by imprisonment exceeding six months have been instituted against [the suspect]

a. commit a criminal offence ensuing serious consequences, which is directed against the same legally protected interest as the criminal offence ensuing serious consequences that he or she is suspected of

b. commit a criminal offence ensuing not only minor consequences, directed against the same legally protected interest as the offence that he or she is suspected of, if he or she has previously been convicted or is presently suspected of having repeatedly or continually committed such offences

c. commit a criminal offence punishable by imprisonment exceeding six months, which is directed against the same legally protected interest as the criminal offence that he or she is suspected of and in which respect he or she has been convicted of twice previously, or

d. carry out the attempted or threatened act (Article 74 paragraph 1 (5) of the Austrian Criminal Code) that he or she is suspected of.

(3) Risk of flight shall in any case not be assumed if the suspect is suspected of a criminal offence that is not punishable by imprisonment exceeding five years, is in a stable living environment and has a permanent residence in Austria, unless he or she has already made arrangements to flee. When assessing whether the suspect will commit an offence pursuant to paragraph 2 (3) it shall be of particular weight if the suspect poses a threat to life and limb of a person or if a risk of committing crimes in a criminal organisation or terrorist association emanates from the suspect. Apart from this, the assessment of this ground for detention shall take into consideration to what extent such risk has been reduced by the fact that the circumstances have changed under which the offence that he or she is suspected of has been committed. ...

(5) More lenient measures include, in particular:

1. the pledge to neither flee nor go into hiding nor leave their place of residence without permission from the public prosecution office until the final conclusion of the criminal proceedings

2. the pledge that he or she will not attempt to hinder the investigations

3. in cases of domestic violence (section 38a Security Police Act), the pledge to refrain from any contact with the victim and to comply with the instruction not to enter a specific home or its immediate surroundings or to comply with an existing barring order pursuant to section 38a paragraph 2 of the Security Police Act or an existing temporary restraining order pursuant to section 382b Enforcement Act; including taking away all keys to the home [from the suspect]

4. the instruction to live at a certain place, with a certain family, to stay away from certain homes, certain places or certain people, to refrain from consuming alcohol or other addictive substances, or to have a steady job

5. the instruction to report every change of residence or to report to the police or another authority at certain intervals ..."

44. According to the Austrian Ministry of Justice *(Justizministerium),* pre-trial detention was ordered 8,640 times in 2012. Some 470 cases thereof concerned offences against personal freedom, and 389 concerned offences against life and limb.

B. **International law and practice**

45. The relevant international law has partly been summarised in *Opuz v. Turkey* (no. 33401/02, § 72-90, ECHR 2009).

46. The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ("the CEDAW") was adopted in 1979 by the United Nations General Assembly. Austria ratified the CEDAW on 31 March 1982 and the Optional Protocol to that Convention on 6 September 2000.

47. The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence ("the Istanbul Convention") was signed by Austria on 11 May 2011, ratified on 14 November 2013 (hence after the events in question in the instant case) and entered into force on 1 August 2014.

THE LAW

ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 2 OF THE CONVENTION

48. Relying on Articles 2, 3 and 8 of the Convention, the applicant complained that the Austrian authorities had failed to fulfil their positive obligations to protect her and her children from her violent husband. She alleged that the State had failed to protect her son's physical integrity against E.'s lethal attack by not taking E. into pre-trial detention. She had suffered severe psychological problems because of her son's death, which were a direct result of the State providing her family with insufficient protection. Furthermore, the applicant complained that the legislative framework which had been in force in 2012 had not allowed the police to extend barring orders to places outside residential premises, such as the children's school. This was a negligent omission and, as such, a breach of Article 2. In the aftermath of the events, by the amendment made to Article 38a of the Security Police Act, the Austrian state had recognised its failure and nevertheless "evaded" its responsibility in her case.

49. The Court, being master of the characterisation to be given in law to the facts of the case, considers that these complaints essentially cover the same ground and thus finds it appropriate to examine them under the substantive aspect of Article 2 of the Convention (see *Fernandes de Oliveira v. Portugal* [GC], no. 78103/14, § 81, 31 January 2019).

50. The relevant parts of Article 2 of the Convention read as follows:

> "1. Everyone's right to life shall be protected by law ..."

A. Admissibility

51. The Government submitted that the complaint concerning the allegedly incomplete legislative framework was inadmissible for non-exhaustion. While it was true that the barring order issued by the police could not, at the relevant time, be extended to the children's school, it had been open to the applicant to request temporary restraining orders under sections 382b and 382e of the Enforcement Act before the competent district court (see paragraphs 37 and 39 above). This was the same district court where she had filed for divorce on the morning of 22 May 2012, even before contacting the police. A temporary restraining order under section 382e of the Act could be issued in relation to any place the court deemed appropriate. The police, based on a legal obligation to do so, had informed the applicant of this possibility on two occasions: following the first barring

order against her husband in July 2010 and on 22 May 2012 (see paragraphs 8 and 16 above).

52. The applicant replied that she was aware that district courts were the competent authorities both for divorce proceedings and for temporary restraining orders. However, they had only one dedicated morning per week for applicants who were not represented by lawyers, namely the public court consultation day every Tuesday *(Amtstag)*. After the escalation of violence on Saturday 19 May 2012, she had seized the first opportunity to file for divorce on Tuesday, 22 May 2012. On the same day, she had also reported E. to the police and obtained a barring order with respect to the residential premises. The applicant submitted that she had already made an appointment with her counsellor from the Centre for the Protection from Violence for 25 May 2012 in order to make arrangements to apply for a temporary restraining order at the District Court, but had to wait until the following Tuesday to file such an application, which would have been 29 May 2012. Even if she had applied for a temporary restraining order earlier, that is on the same day she had filed for divorce, the court, in the applicant's view, probably would not have decided on the application within three days, and it was only three days later that her son was killed. In addition, the judge at the court where she had filed for divorce on 22 May 2012 had not informed her that she had that opportunity, despite the allegations she had made about her husband's violent and threatening behaviour.

53. The Court notes that the part of the applicant's complaint that concerns the alleged deficiencies of the legal framework addresses the fact that at the relevant time the police had not had the possibility, under section 38a of the Security Police Act, of extending the barring order beyond the residential premises, in particular to cover the children's school, where the murder was committed. In this context the applicant submitted that on 22 May 2012 she and her children had been in need of immediate protection from further violence by her husband. The Court agrees with the Government that the applicant could have requested a temporary restraining order under section 382e of the Enforcement Act with respect to premises beyond the residences even as early as on 22 May 2012. She was informed of this possibility and had, according to her own submissions, planned an appointment with her counsellor in order to request such a measure. The Court is however not convinced that, even if the applicant had made the request on 22 May 2012, it would have provided her family with immediate

protection. It had to be lodged separately with the District Court, and that court had up to four weeks to issue a temporary restraining order. Although it is not impossible, it is also far from certain that the court would have delivered a decision immediately. The Court is not convinced that such an application would have been an effective remedy against the alleged risk in the instant case. It therefore rejects the Government's argument.

54. The Court notes that the complaints under Article 2 of the Convention are not otherwise manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that they are not inadmissible on any other grounds. They must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. The applicant's arguments

55. The applicant stated that after she had reported E. to the police on 22 May 2012 it should have been obvious to the authorities that a significant risk of new acts of violence by E. existed. She had referred to several risk factors in the course of filing the report, namely his previous criminal convictions for dangerous threatening behaviour and bodily harm, the latter as a result of domestic violence against her; E.'s long history of violence against the applicant and her children; the evidence of the injuries she had sustained during previous attacks; his relapse into gambling in February 2012 and his resulting increased aggression and financial problems; the continuous and very specific threats he had been issuing since March 2012; his non-acceptance of her wish to get a divorce and her resulting fear that he would act upon his threats; his gross trivialisation and denial of the use of violence; and the predictable escalation of the situation because of the divorce proceedings. E.'s sense of ownership over his family had been threatened by the applicant's wish for a separation, which she had manifested by filing for divorce and reporting him to the police. In addition, his own children had testified against him. E. had had nothing to lose, and had taken action.

56. The applicant submitted that the authorities' evaluation of E.'s statements before the police was bewildering. Contradicting the unanimous statements of all three victims, E. told the police that he had not beaten his wife in the three previous years, and had never beaten his children. However, the authorities had E.'s criminal record before them, which

showed that he had been convicted on 10 January 2011 for an act of violence committed on 10 July 2010, hence less than two years before the applicant approached the police on 22 May 2012. In addition, there were obvious contradictions in E.'s different statements. In the light of these inconsistencies, seen in conjunction with the choke marks on the applicant's neck, the authorities should not have assumed that the intercourse had been consensual.

57. The applicant emphasised that she had explicitly mentioned in her report to the police that she feared for her children's lives. Nonetheless, they were not mentioned as endangered persons in the police report. The authorities had all the relevant information at hand to make them aware of the increased risk of further criminal offences by E. against his family, but failed to take effective preventive measures. The applicant maintained that E. should have been taken into pre-trial detention, as the legal grounds for such detention had been satisfied (Article 170 § 1 of the Code of Criminal Procedure, see paragraph 38 above), particularly taking into consideration the risk that E. would reoffend or carry out an offence (Article 170 § 1 (4)). In the alternative, as a more lenient measure, it would have been possible under Article 173 § 5 (4) of the Code of Criminal Procedure for the public prosecutor to order E. to stay away from the children's school. This was all the more the case as the police barring order could not be extended to cover such premises. However, neither of these measures was employed. This demonstrated the lack of knowledge by the authorities of the dynamics of violence in cases of intimate partner violence and the profiling of perpetrators. Furthermore, the fact that section 38a of the Security Police Act did not allow the extension of barring orders to childcare facilities, indicated a deficiency in the legislation. The applicant concluded that in the light of the above, the authorities had unlawfully and culpably failed to protect A.'s life, in violation of Article 2 of the Convention.

2. The Government's submissions

58. The Government stated that they understood that the applicant had been under serious pressure from her violent husband, that she herself had been very much intimidated and injured and that she was deeply affected by her son's tragic death. They stressed however that the extent of the State's positive obligations under Article 2 must be construed in such a way that no impossible or unreasonable burden is imposed on them. Hence, not each

and every risk obliged the State to take criminal law measures such as pre-trial detention. It had to be "established that the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual" (see *Osman v. the United Kingdom,* 28 October 1998, § 116, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VIII; *Opuz v. Turkey*, no. 33401/02, §§ 128-30, ECHR 2009; *Talpis v. Italy*, no. 41237/14, § 101, 2 March 2017).

59. The Government argued that in the circumstances of the instant case, the authorities could not have known that the applicant's children's lives were at real and immediate risk after the barring order had been issued and criminal proceedings had been instigated. Prior to the report filed on 22 May 2012, E. had only come to the attention of law-enforcement officials once, namely two years before, in 2010, on account of ill-treatment reported by the applicant. E. had thereafter complied with the barring order which had been issued against him, had undergone medical treatment, and the authorities had been made aware of no further misconduct. Furthermore, the applicant had only reported the alleged rape and choking by E. three days after the events, even though the police could be reached twenty-four hours a day, seven days a week. When law-enforcement officials had interviewed her husband on 22 May 2012 he had presented himself as calm and cooperative. A medical examination of the applicant had been conducted, but no physical evidence of rape had been found. Given that E. had not appeared aggressive or otherwise conspicuous outside the family setting, the authorities had only had a limited set of facts at their disposal, on the basis of which they had had to assess the potential danger emanating from him. The level of knowledge had not suggested any risk for the children's lives, particularly in a public area, which is why they had not been expressly mentioned in the police report of 22 May 2012 (see paragraph 15 above) as "endangered persons" within the meaning of section 38a of the Security Police Act. Given that the reported episode of violence of 19 May 2012 had been directed only against the applicant, and not in any way against her children, the public prosecutor's office was not obliged to assume that a situation of acute danger existed as provided for in Article 170 § 1 (4) of the Code of Criminal Procedure (see paragraph 41 above). The applicant had not mentioned any further violence occurring between the alleged crime and her reporting the matter to the police three days later.

60. The Government submitted that the investigations carried out during the official liability proceedings had shown that from the information available at the material time it would have been out of the question to arrest the applicant's husband. The grounds for arrest, namely catching the offender in the act, flight risk or suppression of evidence, did not exist (see Article 170 § 1 (1) - (3) of the Code of Criminal Procedure, paragraph 41 above). The ground for arrest contained in Article 170 § 1 (4), namely the risk that an identical offence directed against the same legally protected right would be committed by the alleged perpetrator, or that he or she would carry out the attempted or threatened act of which he or she was suspected, had been ruled out by the public prosecutor after carefully weighing the information available and the conflicting interests involved. The Government considered it justified to confine the measures applied to the issuance of a barring order with immediate effect, combined with the seizure of E.'s keys to the residential property, and to focus on protecting the applicant rather than recognising the children as endangered persons themselves. Restricting E.'s freedom of movement any further than provided for under the barring order would have been inconsistent with Article 5 of the Convention, as it would have been neither necessary nor proportionate. The Government submitted that the positive obligations under Articles 2 and 3 of the Convention to protect victims of violence did not *a priori* include any measures that would obviously be inconsistent with Article 5. As the legal grounds for pre-trial detention had not been made out, an order by the public prosecutor for E. to stay away from the children's school, under Article 173 § 5 (4) of the Code of Criminal Procedure, was also not available. Against this overall backdrop, the Government concluded that the public prosecutor's office could not be blamed for assuming that, despite the barring order, E. did not pose a further risk, in particular with relation to the children. In the light of the circumstances, it appeared sufficient that a barring order - with which E. had complied in the past - was issued in respect of the applicant's and her parents' apartments and their vicinities.

61. Turning to the complaint of the lack of protection of the children at their school, the Government reiterated that the tragic incident at hand was one of the reasons for improving the Security Police Act in order to protect minors under 14 years of age from domestic violence, notably by reinforcing the various methods of violence prevention with respect to children and extending the possibility of issuing barring orders in respect of

schools and childcare facilities (see paragraph 35 above). The Government submitted, however, that the legislator should not be blamed for having introduced these improvements in connection with the incident in question. It was in the nature of things that a set of legal provisions which has generally proven effective can also be developed further. Performing evaluations as soon as relevant experience caused them to be identified as necessary should not give rise to criticism. Finally, in the civil proceedings it had, in any event, not been demonstrated that a far-reaching barring order would have been regarded as necessary in the light of the facts that were known to the authorities on 22 May 2012.

3. The Court's assessment

(a) General principles

62. The Court reiterates that Article 2 must be regarded as one of the most fundamental provisions of the Convention and as enshrining one of the core values of the democratic societies making up the Council of Europe (see *Giuliani and Gaggio v. Italy* [GC], no. 24458/02, § 174; *Soering v. the United Kingdom,* 7 July 1989, § 88, Series A no. 161). It requires the State not only to refrain from the "intentional" taking of life, but also to take appropriate steps to safeguard the lives of those within its jurisdiction (see *Fernandes de Oliveira v. Portugal*, cited above, § 104; *Calvelli and Ciglio v. Italy* [GC], no. 32967/96, § 48, ECHR 2002-I).

63. This positive obligation involves, first, a primary duty on the State to secure the right to life by putting in place a legislative and administrative framework designed to provide effective deterrence against threats to the right of life (see, among other authorities, *Oneryildiz v. Turkey,* [GC] no. 48939/99, § 89, ECHR 2004-XII; *Budayeva and Others v. Russia,* nos. 15339/02 and 4 others, § 129, ECHR 2008 (extracts); *Kolyadenko and Others v. Russia,* nos. 17423/05 and 5 others, § 157, 28 February 2012; *Fernandes de Oliveira,* cited above, §§ 103 and 105-107; and *Talpis,* cited above, § 100). Second, in appropriate circumstances there is a positive obligation on the authorities to take preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another individual (see *Osman,* cited above, § 115, cited in *Kontrovd v. Slovakia,* no. 7510/04, § 49, 31 May 2007; *Fernandes de Oliveira*, cited above, § 108). Children and other vulnerable individuals in particular are entitled to State protection (see *Talpis*, cited above, § 99).

64. The Court has already held in *Osman* (cited above) that, bearing in mind the difficulties involved in policing modern societies, the unpredictability of human conduct and the operational choices which must be made in terms of priorities and resources, the obligation to take preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another individual must be interpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the authorities. Accordingly, not every claimed risk to life can entail for the authorities a Convention requirement to take operational measures to prevent that risk from materialising (see *Osman,* cited above, § 116; *Opuz,* cited above, § 129; and *Fernandes de Oliveira*, cited above, § 111).

65. For such a positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk. This is a question which can only be answered in the light of all the circumstances of any particular case (see *Opuz*, cited above, § 130). Another relevant consideration is the need to ensure that the police exercise their powers to control and prevent crime in a manner which fully respects the due process and other guarantees which legitimately place restraints on the scope of their action to investigate crime and bring offenders to justice, including the guarantees contained in Articles 5 and 8 of the Convention (see *Osman*, cited above, § 116; *Opuz*, cited above, § 130; and *Talpis*, cited above, § 101).

(b) Application of these principles to the instant case

66. The Court considers that it needs to establish whether the authorities have complied with their positive obligations under the substantive limb of Article 2 of the Convention.

i. The positive obligation to take preventive operational measures

67. First, the Court will examine the applicant's complaint concerning the state's positive obligation to take preventive operational measures for the protection of her son's life. The Court reiterates that previously, in 2010, the police had issued a barring order against E. with respect to the residential premises, immediately after the applicant had made criminal complaints. E. was criminally convicted only six months after the applicant

had reported him to the police, and despite her having made use of her right not to testify. In the following two years the applicant never reported any further incidents to the police. However in 2012, right after the applicant's report of domestic violence, the police again immediately issued a barring order, combined with a seizure of E.'s keys, and another barring order with respect to the applicant's parents' home. The police reported the incident to the public prosecutor right away, and on the same day the latter opened a criminal investigation into the allegations of domestic abuse and rape. Unlike in *Talpis* (cited above, § 117), the Court finds that the authorities reacted immediately to the applicant's reports of domestic violence. While the authorities therefore complied with their duty to act without delay once they had learned of the allegations of violence, it remains for the Court to examine whether their actions in 2012 were also sufficient in the light of their knowledge concerning the risk posed by E.

68. In this context the question to be answered is whether, on the basis of the information available at the time, the authorities could or should have known that E. posed a real and immediate risk to his son's life outside the places in respect of which the barring order had been issued, which could only have been averted by taking him into detention.

69. The Court considers that the facts that gave rise to the instant case must be assessed strictly from the point of view of what was known to the competent authorities at the relevant time, and not with the benefit of hindsight. As stated in *Osman* (cited above, § 116), *Opuz* (cited above, § 129) and *Talpis* (cited above, § 101), the scope of the positive obligation must be interpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the authorities. The Court is fully conscious of the difficulties encountered by the domestic authorities when deciding, as in the instant case, whether or not to issue a barring order against a suspect or even arrest him or her, on the basis of limited information available, often under time pressure and by nonetheless carefully balancing the rights of the person who poses a threat on the one hand, and the rights of the victim(s) on the other. It is therefore most relevant to recapitulate what was known to the authorities at the time when they decided which measures to take in respect of E., taking into account the competencies accorded to them by the law and a certain discretion offered by this law.

70. The public prosecutor's office had the following information at hand when deciding which measures to take against E.: the applicant's husband

had a certain history of violence; two years earlier a barring order had been issued against him; and he had been convicted of causing bodily harm to his wife and uttering dangerous threats towards his brother and his nephew. The sentence had been suspended, but he was still within the three-year probationary period of that conviction, and there was strong evidence that he had committed the very same offences again. In relation to the new allegations of bodily harm, there was physical evidence, namely haematoma on the applicant's neck and scratches on her chin. In addition, there was the accusation of rape, of which, however, no physical evidence was detected. The applicant gave a detailed account of the alleged rape to the police, while E.'s statements contained several contradictions (see paragraphs 18 and 21 above). However, before reporting the alleged rape the applicant had spent three more days in the apartment she shared with him. E.'s alleged violent outbreaks before the killing of his son had been confined to the marital home, from which he had been effectively barred. Moreover, there were no indications that E. had a gun or any other weapon, or that he had tried to get one. When confronted by police officers, E. had remained calm and cooperative, had gone to the police on his own initiative and did not give the appearance of posing an immediate threat to anyone. In addition, he had complied with the barring order in 2010, the authorities had not been made aware of any further violent acts until the incidents in question in May 2012, and there were no indications suggesting an escalation of the situation.

71. Turning to the applicant's argument that there had been contradictions in E.'s different statements to the police (see paragraphs 18 and 21 above), the Court notes that the authorities had in any event found the applicant's statements to be more credible than those of E. That was why the police issued the barring order, combined with a seizure of E.'s keys, and contacted the public prosecutor's office which immediately instituted criminal proceedings against him.

72. The Court reiterates that a risk must be real and immediate in order to trigger a State's positive obligation under Article 2 to take preventive operational measures for life protection. According to the documents on file, what was known to the authorities was that E. had been convicted once for bodily harm against the applicant and for dangerous threatening behaviour towards his brother and his nephew in 2010, and had allegedly started threatening the applicant and her children in March 2012, two

months before the events in question, with the same recurring phrases (see paragraph 14 above). These threats, however, were partly ambiguous (for example, on the one hand E. had threatened to kill his children in front of the applicant, on the other he had threatened to take them to Turkey, but he had also threatened to commit suicide) and allegedly were issued on a daily basis over a period of two months without being acted upon. The Court therefore agrees with the authorities that the threats did not indicate an immediate risk for the children's lives outside the residential premises.

73. When it comes to the question of the possession of weapons, the Court notes that unlike in *Kontrova* (cited above, § 53), *Opuz* (cited above, §§ 133 and 141) and *Talpis* (cited above, §§ 34, 46 and 88), there was no indication that the applicant's husband had ever had a gun or any other weapon, or that he would try to obtain one. The applicant never mentioned any weapons in her husband's possession. Therefore the authorities had no reason to believe that there was a specific risk for life emanating from the use of weapons.

74. Hence, after having considered all aspects of the case (unlike the authorities in *Talpis,* cited above, § 118), the public prosecutor decided to start a criminal investigation and decided, after a comprehensive risk assessment, not to take the applicant's husband into detention or to take other measures in addition to the barring order.

75. The Court notes that after the murder, the domestic authorities conducted a comprehensive investigation into the circumstances of A.'s death and the events leading up to it. This was not contested by the applicant. The domestic courts' assessments of the facts in the liability proceedings initiated by the applicant in 2014 were comprehensive, relevant, persuasive and in line with the Court's case-law on the issue. The courts balanced the applicant's rights under Articles 2 and 3 of the Convention on the one hand and E.'s rights under Article 5 on the other. They essentially found that because E. had never been aggressive in public, had never acted upon his threats before, had complied with the terms of a barring order two years earlier, had not been reported for any further incidents for two years and, finally, as the applicant had not contacted the police immediately after the reported incident, it would not have been proportionate to arrest him and take him into pre-trial detention. In addition, no one had known that E. was in possession of a gun or any other weapon or that he had tried to obtain one. In the authorities' view, the public

prosecutor had acted lawfully and not culpably, which excluded State liability in the case.

76. The Court agrees with the domestic authorities that on the basis of the above factors, when looked at cumulatively, they were entitled to conclude that the barring order for the applicant's and her parent's homes and vicinities combined with a seizure of E.'s keys, would be sufficient for the protection of the applicant's life, as well as those of A. and B. His violent outbreaks had previously been limited to the vicinity of the home, which a barring order was capable of preventing, especially since he had fully complied with such a measure in 2010. Even though there were indications of a certain escalation of violence because of the pending divorce proceedings, this did not lead to the conclusion that there was a danger to the children's lives in a public place. In these circumstances, the real and immediate risk of a planned murder by E. obtaining a gun and shooting his son at his school was not detectable (see paragraph 25 above). The Court therefore sees no reason to depart from the domestic authorities' assessment that, considering all circumstances, given that a barring order that prohibited him from returning to the marital home, to the surrounding areas, to the applicant's parents' apartment and to its surrounding areas had been issued on the basis that such an order had been effective two years before, no other incident had been reported in the period from July 2010 until May 2012 and it was not known that E. was in possession of a weapon, there was no discernible real and immediate risk to the children's lives. The Court agrees that they were entitled to conclude that a more serious measure against E. such as pre-trial detention was not warranted under the circumstances known to the authorities.

ii. The positive obligation to put in place a regulatory framework

77. Second, the Court turns to the applicant's complaint that the regulatory framework at the time of the events had been insufficient to protect her son's life. In this context, the Court reiterates that its review of the domestic regulatory framework is not an abstract one, but rather one that assesses the manner in which it affected the applicant in the specific case (see *Fernandes de Oliveira,* cited above, § 116).

78. The applicant complained that the Security Police Act, as worded at the time, had contained a "loophole" as it had not allowed the police to extend the barring order to premises outside the vicinity of the home. In this

respect, the Court refers to its reasoning above, that under the circumstances known to the authorities a risk to the applicant's son's life when he was at school was not discernible (see paragraphs 67-76 above). Her argument that the amendment of section 38a of the Security Police Act, adopted after the events in question (see paragraph 35 above), had to be interpreted as a "recognition" of the alleged legal deficiencies and should consequently lead to an award of compensation in her favour, is inconclusive. An improvement made to a legal framework in the aftermath of a crime cannot be interpreted, as such, as recognition of a previous deficiency.

79. The Court finds it worth noting that the applicant herself seemed not to have been aware of the acute danger emanating from her husband in respect of their children following the incident reported on 22 May 2012. She remained in the marital home for three days after that incident before going to the authorities, and there are no indications that she was unable to seek police protection earlier. Furthermore, she knew that she could get a temporary restraining order from the competent district court under section 382b or section 382e of the Enforcement Act, and an order under the latter section could have banned E. from public places beyond the residential premises (see paragraphs 8, 17 and 48 above). The fact that she did not lodge such a request in the aftermath of her husband's violent outbreak indicates that she herself did not see an imminent need for such a measure. In this context the Court also notes that after the issuance of the barring order the applicant told her children that they could see their father whenever they wanted to (see paragraph 23 above). These considerations do not imply any criticism towards the applicant, but show that, although a legai framework for the applicant's and her children's protection existed, full use of it was not made because, tragically, a reai and immediate risk for A.'s life at school was not discernible at that time.

iii. Conclusion

80. In these circumstances, the Court concludes that the competent authorities did not fail to comply with their positive obligations to the life of the applicant's son. The Court therefore finds that there has been no violation of Article 2 of the Convention.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. *Declares* the complaints under Article 2 admissible;

2. *Holds* that there has been no violation of Article 2 of the Convention.

Done in English, and notified in writing on 4 July 2019, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Claudia
Westerdiek
Registrar
Angelika NuBberger

President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the separate opinion of Judge Huseynov is annexed to this judgment.

A.N.
C.W.

CONCURRING OPINION OF JUDGE HUSEYNOV

1. I agree that in the particular circumstances of this case it would be difficult to conclude that there was a violation of Article 2 of the Convention and that the Austrian authorities failed to comply with their positive obligation to protect the applicant's son. What has nonetheless prompted me to write a separate opinion is that in its judgment the Court has robustly applied the so-called *Osman* test to a domestic violence case. Having done so, the Court has overlooked the peculiarity of domestic violence as a distinctive social phenomenon.

2. The *Osman* test as developed by the Court in the case of *Osman v. the United Kingdom* (28 October 1998, § 116, *Reports of Judgments and*

Decisions 1998-VIII), implies that the right to life is violated if the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party, and they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk.

3. Since then the Court has invariably employed the *Osman* test when deciding on whether the respondent State has complied with its positive obligation to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another individuai However, in my view, the relevance of this test is questionable in the particular context of domestic violence, that is to say, in cases where domestic violence has fatal results.

4. It is widely recognised that domestic violence often constitutes not just an isolated incident, but rather a continuous practice of intimidation and abuse. Therefore the State authorities should react, with due diligence, to each and every act of domestic violence and take all necessary measures to make sure that such acts do not lead to more serious consequences. It follows that the duty to prevent and protect comes into play when the risk to life is present, even if it is not imminent. In other words, in a domestic violence case, the positive obligation to protect life can be violated even where the risk to life is not immediate. I fully share the view of my learned colleague Judge Pinto De Albuquerque expressed several years ago in his concurring opinion in the case of *Valiuliene v. Lithuania* (see *Valiuliene v. Lithuania,* no. 33234/07, 26 March 2013) that "[r]ealistically speaking, at the stage of an "immediate risk" to the victim it is often too late for the State to intervene. In addition, the recurrence and escalation inherent in most cases of domestic violence makes it somehow artificial, even deleterious, to require an immediacy of the risk". I am of the opinion that seeking to prove the immediacy of the risk to life in domestic violence cases in order to establish a violation of Article 2 would not be consonant with the scope of the due-diligence obligations of States in the field of preventing and combating domestic violence, particularly in the light of the Council of Europe's Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention).

5.The recent *Talpis* judgment *(Talpis v. Italy,* no. 41237/14, 2 March 2017) gave hope that the Court was ready to deviate from an incident-based

understanding of domestic violence and reconsider the application of the *Osman* test to the particular situation of domestic violence, or at least to interpret the concept of immediate risk flexibly. I believe that in the present judgment the Court could have followed the emerging positive trend, even without finding a violation of Article 2.

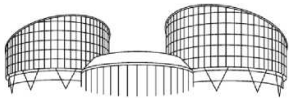

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

SECOND SECTION

CASE OF PISICÀ v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

(Application no. 23641/17)

JUDGMENT

Art 8 • Respect for family life • Failure to enforce final judgment awarding mother custody • Children's alienation from their mother • Failure to act with requisite diligence • Positive obligations

STRASBOURG

29 October 2019

FINAL

29/01/2020

This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE (.'EUROPE

In the case of Fisica v. the Republic of Moldova,

The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:

Robert Spano, *President,*
Marko Bosnjak,
Julia Laffranque,
Valeriu Cinico.
Ivana Jelic,
Arnfinn Bàrdsen,
Saadet Yuksel, *judges,*

and Stanley Naismith, *Section Registrar,*

Having deliberated in private on 8 October 2019,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 23641/17) against the Republic of Moldova lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by a Moldovan national, Ms Nelea Pisica ("the applicant", who subsequently changed her name to Mrs Nelea Gamart), on 16 March 2017.

2. The applicant was represented by Ms D. Straisteanu, a lawyer practising in Chisinau. The Moldovan Government ("the Government") were represented by their Agent, Mr O. Rotari.

3. The applicant alleged in particular that by failing to take effective measures so as to ensure her access to her children, the authorities had breached her right to protection of her family life.

4. On 5 May 2017 notice of the application was given to the Government.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicant was born in 1981 and lives in Ialoveni.

6. The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised as follows.

A. The applicant's divorce and custody of the children

7. On 7 September 2002 the applicant married P. While they were married they had a son, who was born on 14 July 2003.

8. On 6 March 2006 the applicant obtained a divorce. She also obtained custody of her son.

9. The applicant remained in the family house, and after a while she again started cohabiting with her former husband and subsequently gave birth to two more sons (twins) on 5 August 2007. P. acknowledged that he was the father of the two boys.

10. According to the applicant, in 2012 P. started being aggressive towards her. On 26 December 2012 she left the family home with her three children and claimed financial maintenance from P.

11. On 29 July 2013 P. came to the house where the applicant lived and forcibly put the two younger children in his car, driving them to his house without the applicant's permission.

12. Shortly thereafter the applicant lodged a court action, requesting custody of the two younger children. On 31 July 2013 she asked the Ialoveni District Court to examine the case urgently, stating that she was certain that P. was manipulating the children and using various means to turn them against her. She submitted that since their abduction she had not been able to speak to them, and asked the court to order P. not to keep the children away from her. On 31 July 2013 she also complained about the incident of 29 July 2013 to the local police, who allegedly failed to respond.

13. On 19 August 2013 the applicant complained to the Ialoveni Department for Social Assistance and Family Protection ("the DSAFP"). She mentioned that since the children had been taken away from her she had been able to talk to them only sporadically, always in P.'s presence, and for short periods of time. During those meetings P. had been aggressive towards her, had in an authoritarian manner prohibited her from asking certain questions which he perceived as being detrimental to his position, and had prohibited the children from speaking about certain things. She was convinced that P. was manipulating the children and turning them against her.

14. On 3 September 2013 P. returned the children to the applicant. On 4 September 2013, following requests by both parents, the DSAFP recommended a schedule, according to which all three children would stay

with their father every second weekend and the rest of the time would stay with their mother.

15. According to the applicant, P. continued to follow and insult her, threatening her with violence. She asked for a protection order and on 10 September 2013 the Ialoveni District Court ordered him not to approach the applicant or the three children for three months. That order was not enforced, and the children remained at P.'s house until an unknown date.

16. On 10 December 2013 P. allegedly went to the applicant's house and forcibly took the two younger children to his own house without her permission. On an unknown date the children were returned to the applicant.

17. On 20 December 2013 the applicant sought and obtained a three-month extension of the protection order of 10 September 2013.

18. On 13 January 2014 the applicant made a complaint to the Ialoveni prosecutor's office, stating that on 26 December 2013 P. had gone to the kindergarten which the two younger children attended and had taken them, despite her protests, promising to bring them back on 1 January 2014. He had done this in spite of the protection order of 20 December 2013. She added that on 10 January 2014 P. had met the children in the street and tried to convince them to go with him, telling them nasty things about the applicant. She insisted that the protection order be enforced.

19. At the Ialoveni District Court's request, on 30 January 2014 the DSAFP issued a conclusion regarding who should have custody of the two younger children. The DSAPF noted that both parents were able and willing to bring up their children. The children loved both parents equally and wanted to be close to both of them.

20. On an unspecified date in April 2014 P. took his older son to his house and refused to return him to the applicant. She complained to the police about that on 19 April 2014.

21. On 8 May 2014 the applicant complained to the police that P. had taken the older child to his house and had prevented her from having contact with him. She stated that subsequently the child had missed several days of school. She had been to see him on a day when he had had exams and had managed to talk to him for about twenty minutes. He had told her that his father took him out with him in his car all day long instead of taking him to school. She had also found out that P. was trying to turn her son against her.

22. On an unspecified date in June 2014 P. took one of the younger children to his house and refused to return him to the applicant. In August 2014 P. asked the applicant to allow the third son to spend the holidays with his brothers, promising that after that all three children would be returned to her house. However, after allowing this, the applicant was unable to see the children.

23. On 13 July 2014 the applicant complained to the local police that her older son was being held by P. without her permission, despite her having custody of the child (see paragraph 8 above). She added that her son was being manipulated by P., and that P. was convincing him that she was a bad mother and that he did not want to live with her.

24. On 14 July 2014 the applicant asked the Ialoveni District Court to issue a protection order in respect of her and the children. She stated, *inter alia,* that P. had acted aggressively towards her, threatening to take the children away, which he had ultimately done. She considered that P.'s actions had negative consequences on the children's psychological well-being.

25. On 15 July 2014 the applicant asked the Ialoveni District Court to accelerate the examination of the case concerning custody of the two younger children, given that it concerned a sensitive issue and P. had caused several unnecessary delays. That request was rejected on 16 July 2014, the court finding that the delays were related to the fact that several judges had withdrawn from the case, and that there was no reason to find that the proceedings had been excessively long.

26. On 15 July 2014 the applicant also complained to the DSAFP that she was unable to see her sons, and that when she called her older son he would talk to her in a way which suggested that there was someone next to him indicating how he should reply. She made a similar complaint to the Human Rights Centre on 16 July 2014, stating that in the previous four months she had lodged many complaints concerning P.'s abusive actions and the breach of her parental rights with various authorities.

27. On 16 July 2014 the Ialoveni District Court rejected the applicant's application for a protection order (see paragraph 24 above). It appears that in the course of 2014 all the judges of the Ialoveni District Court withdrew from the case because they had previously issued protection orders or been otherwise involved in the proceedings. On 26 August 2014 the case was thus transferred to the Hìncesti District Court.

28. On 19 November 2014 the DSAFP issued another conclusion, for the Hìncesti District Court, reiterating its previous findings, but adding that the children's psychological state was being seriously affected. Although they had had a positive attitude towards both parents earlier, they had radically changed their views after living with their father. The DSAFP recommended that a report concerning the children's psychological state be produced, and that they be separated from both parents for a period of one month and placed in a placement centre, in order to receive psychological assistance in the absence of influence by either parent.
29. On 3 December 2014 a psychological report concerning the children was produced. The relevant expert concluded: that the children were being involved in the conflict between the parents; that their initially positive attitude towards both parents had clearly become negative as regards the applicant, as a result of P.'s influence; that depriving the children of contact with their mother was a form of emotional abuse; and that any meeting with their mother would constitute a traumatising event for the children while they continued to live with their father.
30. On 19 January 2015 the DSAFP issued another conclusion, largely reiterating its previous findings. On 6 February 2015 the Hancesti District Court rejected as unfounded the request made by the DSAFP in its conclusion of 19 November 2014 for the children to be temporarily placed in a placement centre.
31. On 6 February 2015 the Hancesti District Court awarded P. custody of the two younger children.
32. On 24 June 2015 the Chisinàu Court of Appeal reversed that judgment, awarding the applicant custody of the two younger children.
33. On 5 August 2015 the applicant complained to the police that P. was continuing to refuse to allow her to have contact with her sons, despite the court judgment of 24 June 2015. She mentioned that P. had insulted her and had told her that while the children were with him they would not be willing to see her. She asked the police to take urgent measures to remove the children from P.'s family and allow specialists in psychology to do their work in assisting the children. She reiterated her complaint to the police on 18 September 2015, also requesting that the children be placed in a placement centre as a matter of urgency, and that P. have no access to them while they were receiving psychological assistance.

34. On 10 November 2015 the applicant complained to the Prosecutor General's Office, stating that P. had managed to influence their children to the extent that they hated her. They suffered from parental alienation syndrome and the authorities had failed to prevent that, despite her many complaints concerning P.'s actions. She asked for the children to be removed from P.'s family as a matter of urgency and placed in a placement centre in order to receive psychological assistance. She also asked for criminal proceedings to be initiated against P. The parties did not inform the Court of any reaction to this complaint.
35. On 11 November 2015 the Supreme Court of Justice rejected an appeal by P. That judgment was final.

B. Enforcement proceedings

36. On 19 January 2016 the applicant submitted a writ of enforcement in respect of the judgment of 24 June 2015 to a bailiff. On the same day the bailiff invited P. to comply with the final judgment by handing over the children. P. did not comply.
37. On 9 February 2016, after the expiry of the time-limit for voluntarily complying with the final judgment, the bailiff went to P.'s house, accompanied by the local social welfare office, a psychologist and the applicant. P. allowed them in, but the children refused to leave, stating that they wanted to stay with their father.
38. The applicant continued to complain to various authorities regarding the failure to reunite her with her children, P.'s influence on them, and how he had turned them against her. She also asked for the children to be temporarily removed from P.'s family and placed in a placement centre, where they would be protected from the influence of both parents.
39. On 29 February 2016 the prosecutor's office initiated a criminal investigation against P. after the applicant complained of domestic violence in the form of his emotional abuse of the children. At the same time, the prosecutor annulled nine previous decisions refusing to initiate criminal proceedings against P., as well as a decision rejecting a complaint by the applicant's lawyer. The case was subsequently sent to court on 17 January 2017, and was ongoing when the latest observations by the parties were received in 2018.
40. On 22 March 2016 the bailiff asked the Chisinau Court of Appeal to give an explanation for the judgment in the applicant's favour. On 11 May

2016 the court rejected that request, since the judgment was clear. In the meantime, on 30 March 2016 the bailiff had asked for a court order allowing forced entry into P.'s house. The court rejected that request on 18 January 2017, finding that the bailiff had unrestricted access to P.'s house.

41. On 15 December 2016 the Ialoveni prosecutor's office obtained a new court protection order in favour of the applicant, obliging P. to stay away from her and the three children for three months. The court largely relied on the findings in the report of 3 December 2014 (see paragraph 29 above), and found that the children were being subjected to emotional abuse which could lead to the development of parental alienation syndrome.

42. On 16 December 2016 the applicant and her brother went to the school which all three children attended, accompanied by two police officers. Since the decision of 15 December 2016 prohibited P. from approaching the children, the applicant hoped to be able to take them home. However, according to her account of the events, the school administration and the local authorities took measures to prevent this action, notably by calling P.'s relatives and allowing them to enter the room where the children were and influence them, while they also insulted the applicant. Subsequently, the deputy mayor of the village where the children lived (who was acting as a guardian local authority) ordered that the three children be placed with their grandparents (P.'s parents) on an emergency basis for a period of seventy-two hours. He subsequently extended the order for the children's placement with their grandparents for a period of up to forty-five days.

43. On 19 December 2016 another attempt to enforce the judgment failed, owing to the children being opposed to living with their mother.

44. On 27 January and 3 February 2017 the local police and the mayor's office asked the applicant to show more interest in the children's psychological state. In particular, while acknowledging that she was unable to establish contact with them, the applicant was blamed for refusing any form of cooperation, which prevented the mayor's office from adopting any relevant decision. At the same time, P. was not allowed to approach the children and she was the only legal guardian. She was urged to "assume her share of the responsibility", as the only person able to offer the children protection at that time.

45. On 6 February 2017 a psychologist issued a conclusion concerning the state of mind of the children, who were at that time with P.'s parents owing to a protection order preventing him from contacting his children. She

found that all three children had been seriously affected by the separation from their father as a result of the protection order, and that any action aimed at rebuilding their relationship with their mother would be premature, as the children were displaying clear signs of resistance against their mother, who was associated with the "loss" of their father.

46. In the weeks that followed, the reconciliation procedure between the applicant and P. continued, with the involvement of a number of officials. Three meetings between various authorities took place on 7, 14 and 17 February 2017, aimed at identifying solutions for enforcing the judgment of 24 June 2015.

47. On 6 and 13 June 2017 P. complained to the DSAFP that the applicant was not interested in rebuilding her relationship with the children, stating that she had only come to their school once every two months, for thirty minutes each time.

48. On 7 June 2017 there was a new attempt to enforce the final court judgment. P. prepared the children's belongings and the applicant was ready to take them to her house. Together with a number of officials, the applicant was able to enter P.'s home and talk with the children. However, they refused to come with her, despite being encouraged by P. to do so.

49. On 9 and 23 June, as well as on 18 and 28 September 2017 the local welfare authorities met in a working group in order to identify ways of restoring the relationship between the applicant and her children.

C. New proceedings concerning custody of the children

50. On 21 March 2018 P. lodged a court action, asking for custody of the children. On 5 July 2018 the Ialoveni District Court allowed that application in part, transferring custody of the two younger children to P., but rejecting the application in respect of the older child.

51. On 5 December 2018 the Chisinàu Court of Appeal upheld the lower court's judgment. It found, *inter alia,* that both younger children, who were eleven by that time, had clearly expressed their wish to live with their father and not their mother. Moreover, the local welfare authority had concluded that the change of custody would be in the best interests of the children, who had strong ties to their father and would suffer from a change in their place of residence.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

52. The relevant provisions of the Code of Civil Procedure read as follows:

Article 394. The legai force of a decision by an appellate court

"The decision of an appellate court shall be final *(definitiva)* from the moment it is adopted, and shall be enforced in accordance with the present Code and other laws."

Article 435. The suspensive effect of an appeal on points of law *(recurs)*

"(1) An appeal on points of law shall suspend the enforcement of a judgment in a case concerning moving boundaries, the destruction of plants and seeds, the demolition of buildings or any other immovable items, and in other cases provided for by law. ...

(8) In non-pecuniary cases, the enforcement of a judgment may be suspended following the reasoned request of an appellant."

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION

53. The applicant complained that the authorities had not fulfilled their positive obligations under Article 8 of the Convention, which reads as follows:

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

54. The Government contested that argument.

A. Admissibility

55. The Court notes that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. The parties' submissions

(a) The applicant

56. The applicant submitted that since her first complaints in July 2013 the authorities had been well aware of the increasingly serious situation in which she and her children found themselves. In particular, it had been clear that P. had emotionally abused the children and turned them against her, yet no action had been taken against him.

57. She had never given up trying to get her children back, but all her attempts to do so had been met by P.'s hostility and the authorities' indifference. On the one occasion on 16 December 2017 when she had come close to convincing her children to come home with her, the local authorities and the school administration, in cooperation with P.'s relatives, had done everything they could to prevent her being reunited with the children. The applicant's requests for the children to receive psychological assistance away from the influence of both parents had been rejected as inappropriate. Instead, she had been blamed for not being sufficiently interested in rebuilding her relationship with her children, which was not true.

58. The applicant also argued that the failure to enforce the final judgment giving her custody of the children had been in breach of Article 8.

(b) The Government

59. The Government argued that the applicant had failed to submit to the bailiff the writ of enforcement in respect of the judgment of 6 March 2006 within the three-year limitation period established by law. She had not asked the court to extend the period of enforcement. Accordingly, her complaint that there had been a failure to enforce that judgment (which had awarded her custody of her older son, see paragraph 8 above) was manifestly ill-founded.

60. As for the judgment of 24 June 2015, the authorities had taken all reasonable action to ensure its enforcement. The Government argued that the period of delay between 24 June 2015 and 19 January 2016, when the writ of enforcement had been submitted to the bailiff, was not attributable to the authorities, since the judgment of 24 June 2015 had not yet become final. They relied on the Court's case-law to emphasise that the authorities' obligation to facilitate a parent's reunion with his or her children was not absolute. When a child had been living separately from a parent for some

time, reunification could require preparatory measures, which could include only limited recourse to coercion, and should always be guided by the child's best interests. The failure to enforce the judgment of 24 June 2015 had mostly been due to the children's refusal to live with the applicant, as was clear from various psychological reports, but had also been due to the applicant's own conduct - her not being sufficiently actively involved in the process of rebuilding her relationship with the children.

61. Moreover, the applicant's access to her children had not been obstructed by P., who had actually encouraged the children to go with her. The authorities had undertaken all reasonable efforts to enforce the judgment on 9 February and 19 December 2016 and 7 June 2017, and to reconcile P. and the applicant on 10, 17 and 22 February 2017. A number of specialised authorities had been involved in 2017, such as the DSAFP, the Psychoeducational Assistance Service of the Ialoveni General Department of Education, the administration of the children's school, teachers, and a psychologist. In addition to the above-mentioned authorities, working groups involving the Ministry of Labour, Social Protection and Family, the Ministry of Justice, the Ombudsman and the National Union of Bailiffs had also been involved. However, the children's strong opposition to living with their mother and the serious animosity between the former spouses had interrupted the process.

62. Lastly, the Government argued that the authorities had not condoned P.'s alleged emotional abuse of the children, since on 29 February 2016 the prosecutor's office had started a criminal investigation into that allegation. Moreover, at the prosecutor's request, a protection order had been issued on 15 December 2016 and the applicant had not objected to any of those actions. Accordingly, the Government considered that they had taken all reasonable measures aimed at reuniting the applicant with her children. An absolute obligation to restore effective ties between the applicant and her children could not be imposed on them.

2. The Court's assessment

(a) General principles

63. The Court reiterates that although the primary object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary action by public authorities, there are, in addition, positive obligations inherent in effective "respect" for family life (see, amongst other authorities, *Glaser v. the United Kingdom,*

no. 32346/96, § 63). The Court has repeatedly held that in cases concerning parental contact rights, the State has in principle an obligation to take measures with a view to reuniting parents with their children, and an obligation to facilitate such reunions, in so far as the interests of the child dictate that everything must be done to preserve personal relations (see, among other authorities, *Hokkanen v. Finland,* no. 19823/92, § 55, 23 September 1994, *Ignaccolo-Zenide v. Romania,* no. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I, and *A.V. v. Slovenia,* no. 878/13, § 73, 9 April 2019).

64. However, the national authorities' obligation to take measures to facilitate a reunion is not absolute, since a reunion between a parent and a child who has lived with other persons for some time may not be able to take place immediately, and may require preparatory measures (ibid., § 58; see also *Ribic v. Croatia,* no. 27148/12, § 94, 2 April 2015, and *A.V. v. Slovenia*, cited above, § 74). What is therefore decisive is whether the domestic authorities have taken all necessary steps to facilitate contact that can reasonably be demanded in the special circumstances of each case (see, *mutatis mutandis, Kuppinger v. Germany,* no. 62198/11, § 101, 15 January 2015, and *A.V. v. Slovenia*, cited above, § 74).

65. There is currently a broad consensus in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests must be paramount (see *Neulinger and Shuruk v. Switzerland* [GC], no. 41615/07, § 135, 6 July 2010, *X. v. Latvia* [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013 and *Strand Lobben and Others v. Norway* [GC], no. 37283/13, § 179, 10 September 2019). The child's best interests may, depending on their nature and seriousness, override those of the parents. In particular, a parent cannot be entitled under Article 8 to have such measures taken as would harm the child's health and development (see, for instance, *V.D. and Others v. Russia,* no. 72931/10, § 114, 9 April 2019). However, while the Court's case-law requires children's views to be taken into account, those views are not necessarily immutable, and children's objections, which must be given due weight, are not necessarily sufficient to override the parents' interests, especially their interests in having regular contact with their child (see *K.B. and Others v. Croatia,* no. 36216/13, § 143, 14 March 2017). In particular, children having the right to express their own views should not be interpreted as effectively giving them an unconditional veto power without any other factors being considered and an examination being carried out to determine their best interests *(A.V. v. Slovenia,* cited above, § 72).

66. In cases concerning a person's relationship with his or her child, there is a duty to exercise exceptional diligence, in view of the risk that the passage of time may result in a *de facto* determination of the matter (see, for example, *Ignaccolo-Zenide*, cited above, § 102; *Sufi v. Germany,* no. 40324/98, § 100, 10 November 2005; *Stromblad v. Sweden,* no. 3684/07, § 80, 5 April 2012; and *Ribic,* cited above, § 92).

(b) Application of these principles to the present case

67. The Court notes that the applicant raised two complaints under Article 8. She referred to the failure to enforce the judgment of 24 June 2015 giving her custody of the two younger children; she also complained that the authorities had failed to take action in line with their positive obligation under Article 8 to prevent the emotional abuse of the children as a result of their alienation from their mother. It considers that these are two aspects of what is essentially the same issue, namely whether the authorities complied with their positive obligations under Article 8 in the present case.

68. In deciding whether the authorities complied with their positive obligations under Article 8, the Court will take into account all relevant elements, such as the manner of enforcing the judgment of 24 June 2015, as well as the authorities' actions throughout the proceedings, not only during the enforcement phase.

69. In respect of the period leading to the adoption of the judgment awarding the applicant custody of the children, it is noted that between July 2013 and November 2015 she complained to the authorities nine times regarding P.'s actions, actions which she believed aimed to alienate the children from her by manipulating them and turning them against her (see paragraphs 12, 13, 18, 21, 23, 24, 26, 33 and 34 above). Her complaints took various forms. The authorities were therefore well aware of the allegations made by the applicant. As a result of the applicant's many complaints (see paragraphs 13, 20, 23 and 26 above), the authorities were also aware that - against their mother's wishes - the children were staying with their father, who thus had ample opportunity to influence them, unlike the applicant. It is also worth noting that after an initial psychological examination of the children in early 2014 had shown that they loved both parents equally, by November 2014 their attitude had clearly changed, and they were rejecting their mother (see paragraphs 19 and 28 above). In view of the complaints made by the applicant and the psychological reports

confirming the veracity of her claims, the authorities could not be unaware that P.'s actions were seriously threatening future relations between the applicant and her children.

70. The Court notes that after the first psychological evaluation of the children in January 2014 (see paragraph 19 above) there was no psychological follow-up for almost ten months, despite the applicant complaining on numerous occasions that P.'s manipulation of the children was aimed at turning them against her. When a new evaluation in November 2014 revealed that the children resented their mother (see paragraph 28 above), the DSAFP recommended, *inter alia,* that the children be temporarily separated from both parents in order to receive psychological assistance away from the parents' influence. That recommendation was never followed, despite another report finding, in December 2014, that the children's alienation from their mother as a result of P.'s actions constituted emotional abuse (see paragraph 29 above).

71. In the absence of any measure aimed at protecting the children from the ongoing emotional abuse, the applicant used the means at her disposal, namely complaints to the authorities and requests for protection orders barring P. from contacting the children. Although such a protection order was issued, P. was able to continue acting with impunity, notably by contacting the children and taking them to his home (see paragraphs 17 and 18 above). In this regard, the Court notes that when in 2016 a prosecutor finally initiated a criminal investigation against P., he annulled nine previous decisions refusing to do just that (see paragraph 39 above).

72. It should also be noted that the contact schedule recommended by the DSAFP which made provision for the children to alternate their stay with both parents (see paragraph 14 above) was not respected by P., who retained the children at his house.

73. It is against this background of increasing alienation of the two children from the applicant that from July 2013 she asked the court to decide the custody case in a swift manner. Despite this request and her many complaints about P.'s actions, the first-instance court took a year and a half to decide (see paragraphs 12 and 31 above). This added to the overall period during which the applicant did not have meaningful contacts with her two children, while P. continued to be able to alienate the children from her (see paragraphs 12, 13, 18, 21, 23, 24, 26, 33 and 34 above). This delay

in deciding the case is contrary to the principle of exceptional diligence referred to in paragraph 66 above.

74. As for the enforcement of the judgment itself, the Court notes that the authorities did not remain totally passive, and took a number of relevant measures. In particular, as soon as the applicant submitted the writ of enforcement to the bailiff on 19 January 2016, the bailiff set a date by which P. should voluntarily comply with the judgment (see paragraph 36 above). After P. failed to comply, the bailiff - accompanied by a psychologist, other specialised authorities and the applicant - went to P.'s house on 9 February 2016 and tried to enforce the judgment, but this was frustrated by the children's strong opposition to leaving P.'s house (see paragraph 37 above). Thereafter, on 29 February 2016 a criminal investigation into the applicant's complaint that P. had emotionally abused the children was initiated.

75. However, after the first attempt to enforce the judgment on 9 February 2016, the authorities were apparently inactive, apart from the bailiff needlessly, as determined by the Court of Appeal, asking that court to interpret the judgment and allow forced entry into P.'s house (see paragraph 40 above). The next measure was not taken until 15 December 2016, when a court issued a protection order barring P. from contacting the children.

76. On 16 December 2016 there was a second attempt to persuade the children to go with their mother, at their school. Owing to its lack of direct contact with all those involved, the Court is not in a position to judge the effect of the various actions by the authorities involved, such as P.'s parents being allowed to come and influence the children, as alleged by the applicant (see paragraph 42 above). However, it appears that no domestic authority analysed the situation on that day in order to determine whether the failure to reunite the applicant with her children was due at least in part to the actions of those involved and not just to the children's refusal to cooperate.

77. Thereafter, there were two more attempts to transfer the children to the applicant, but on each occasion the children refused to go with her (see paragraphs 43 and 48 above).

78. The Court accepts that the children's refusal to stay with their mother caused a difficult situation necessitating a variety of complex measures in preparation for their reunification with the applicant. The implementation of such measures would have certainly needed time. However, unlike the

serious attempts to find a solution in 2017 (see paragraphs 46 and 49 above), there is no evidence of such activity in 2016, and the Government have given no explanation for the apparent inactivity in 2016.

79. The Court considers that the alienation of the applicant's children, of which the applicant complained much earlier than any judgment concerning their custody was adopted, was a major factor impeding the enforcement of the judgment of 24 June 2015. Therefore, the authorities' failure to react to the applicant's complaints about alienation and to examine the custody case in an urgent matter must be seen as having substantially contributed to the eventual difficulties in enforcing the judgment mentioned above. Moreover, the authorities made only two attempts to enforce the judgment in the first year of the enforcement proceedings (2016). More importantly, in 2016 they did no preparatory psychological work with the children or their parents to facilitate the enforcement, despite there being clear signs that the children had been psychologically alienated from their mother (see paragraphs 28-30 above) and that complex preparations for the enforcement were therefore necessary (see, for instance, *Mijuskovic v. Montenegro,* no. 49337/07, § 89, 21 September 2010).

80. In the light of the above considerations, the Court finds that, in the present case, the domestic authorities did not act with the exceptional diligence required of them (see paragraphs 66 and 73) or discharge their positive obligations under Article 8 of the Convention. There has therefore been a violation of Article 8 of the Convention in the present case.

81. The Court notes that no separate complaints and arguments were made in the present case concerning the new custody proceedings and the resulting decisions to award custody of the children to their father. Therefore, the failure to enforce the judgments in the applicant's favour mentioned above concerns the period prior to the adoption of the judgment of 5 July 2018 (see paragraph 50 above).

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

82. Article 41 of the Convention provides:

> "If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only

partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

A. Non-pecuniary damage

83. The applicant claimed 50,000 euros (EUR) in respect of non- pecuniary damage.
84. The Government argued that the sum claimed was unsubstantiated, excessive and inconsistent with the Court's case-law in similar cases.
85. The Court considers that the authorities' lack of reaction to the applicant's many complaints caused her great suffering. The courts eventually decided to transfer custody of the younger children from her to the father, a decision which confirms that the applicant suffered one of the most serious interferences with her family life. Accordingly, the Court awards the applicant EUR 12,000 in respect of non-pecuniary damage.

B. Costs and expenses

86. The applicant also claimed 43,896 Moldovan lei (MDL - approximately EUR 2,163) for legal costs. She submitted evidence that she had paid her lawyer MDL 21,287 for her representation before the domestic courts, and relied on detailed lists indicating the hours which her lawyer had spent on her representation before the Court.
87. The Government argued that the sum claim was both unsubstantiated and excessive.
88. The Court reiterates that in order for an award for costs and expenses to be made under Article 41 of the Convention, it must be established that they were actually and necessarily incurred and were reasonable as to quantum (see, for instance, *Matasaru v. the Republic of Moldova,* nos. 69714/16 and 71685/16, § 44, 15 January 2019).
89. In the present case, regard being had to the documents in its possession, the Court considers it reasonable to award the applicant EUR 2,000 for costs and expenses.

C. Default interest

90. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. *Declares* the application admissible;

2. *Holds* that there has been a violation of Article 8 of the Convention as a result of the State's failure to fully discharge its positive obligations under that provision;

3. *Holds*

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into Moldovan lei at the rate applicable at the date of settlement:

(i) EUR 12,000 (twelve thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;

(ii) EUR 2,000 (two thousand euros), plus any tax that may be chargeable to the applicant, in respect of costs and expenses;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

4. *Dismisses* the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 29 October 2019, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Robert
Spano
President
Stanley Naismith Registrar

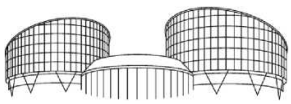

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

THIRD SECTION

CASE OF BARSOVA v. RUSSIA

(Application no. 20289/10)

JUDGMENT

STRASBOURG

22 October 2019

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE (.'EUROPE

In the case of Barsova v. Russia,

The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Committee composed of:

Alena Polàckovà, *President,*
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, *judges,*
and Stephen Phillips, *Section Registrar,*

Having deliberated in private on 1 October 2019,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 20289/10) against the Russian Federation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by a Russian national, Ms Diana Mikhaylovna Barsova (formerly Udalova) ("the applicant"), on 31 March 2010.

2. The applicant was represented before the Court by Mr Ilya Sivoldayev, a lawyer practising in Voronezh. The Russian Government ("the Government") were represented initially by Mr G. Matyushkin, the Representative of the Russian Federation to the European Court of Human Rights, and then by his successor in that office, Mr M. Galperin.

3. On 3 September 2015 the Government were given notice of the complaints concerning an excessively long prosecution of the assault on the applicant and the remainder of the application was declared inadmissible pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court.

4. The Government objected to the examination of the application by a Committee. Having considered the Government's objection, the Court rejects it.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicant was born in 1968 and lives in Voronezh.

6. In 1997 Ms Barsova married U. The following year their daughter was born with a congenital disability. U. worked as a senior lecturer at the

Voronezh police academy and provided for the family; Ms Barsova worked part-time to be able to care for their daughter.

7. U. frequently abused Ms Barsova when he was under the influence of alcohol. He would punch her, throw her on the floor, pin her arms in a lock behind the back, and demand excuses for imaginary transgressions. Ms Barsova did not complain to the police, fearing that a complaint might lead to his dismissal and loss of income for the family.

8. On 17 August 2006 U. assaulted her in the attic of their house. He hit her twice in the neck with his clenched fist. She managed to escape into the courtyard where neighbours could see her. She warned him that she would call the police if he did not stop. U. replied "You asked for the police, the police is here", in reference to his rank of police lieutenant-colonel. Fearing a recurrence of violence, Ms Barsova dialled the police helpline. As she was about to give her address, U. attacked her again. She fell on her stomach, he pinned her down with his knees on her back, folded her arms in a lock and pulled her up by the wrists, causing severe pain to her shoulders. She begged for release and he let go of her.

9. Ms Barsova called the police from a street phone booth. Two hours later a police patrol arrived and took a statement from her. Police officers brought U. to the Tsentralnyi district police station but released him once he told them that his police rank was superior to theirs.

10. On the following day, Friday, and on Monday after that, Ms Barsova visited a general practitioner, a neurologist and a trauma surgeon. She was diagnosed with a concussion and multiple injuries to her neck, body and extremities, and placed on ten-day sick leave. The hospital also reported her injuries to the police.

11. On 29 August 2006 the chief of the Tsentralnyy district police station referred the matter of assault to the prosecutor's office of the same district. He pointed out that U. was a senior police officer. On 4 September 2006 an investigator from the prosecutor's office interviewed Ms Barsova and her husband and joined medical reports to the file. On the same day he issued a decision declining institution of criminal proceedings against U., finding that he had not committed the offence of abuse of power (Articles 285 and 286 of the Criminal Code). He advised Ms Barsova to mount a private-prosecution case before a court.

12. On 28 September 2006 Ms Barsova filed a private-prosecution complaint with a justice of the peace in the Tsentralnyy district in Voronezh. She accused U. of having committed "battery", an offence under Article 116 of the Criminal Code, and submitted medical evidence.

13. The first hearing was fixed for 17 October 2006 but it was adjourned because the judge was not available. The case was twice reassigned to different judges. A new hearing fixed for 15 March 2007 did not take place owing to the absence of U. who had volunteered for a police peace-keeping mission abroad.

14. Upon U.'s return, three hearings were held between April and June 2007, but the proceedings were then adjourned to perform a one-day medical assessment. After the proceedings were resumed in September 2007, the following two hearings in October and November 2007 did not take place because U. had gone on another stint abroad.

15. Between January and April 2008 three hearings were held and two adjourned because the judge was on sick leave. Concerned about the impending expiry of the two-year prescription period, on 24 June 2008 Ms Barsova complained of an excessive length of proceedings and unjustified delays to the President of the Regional Court. Six weeks later she received the reply that the trial judge had not committed any breaches of procedure but that the case would be reassigned to another judge.

16. The newly assigned judge was required by law to examine all evidence over again. The judge fixed a hearing for 23 July 2008 but it was adjourned because U. had not been properly notified. At the following hearing on 7 August 2008 all parties were present, except U., and the judge issued the decision to suspend the proceedings. Ms Barsova appealed against the decision, and it was set aside by the Tsentralnyy District Court on 11 November 2008.

17. U. did not show up at four hearings in December 2008, January and February 2009. On 10 April 2009 he was heard in court. On 21 May 2009 he applied for a discontinuation of the proceedings on the grounds that the statute of limitations had expired. On the same day the trial judge granted his application and discontinued the proceedings.

18. On 21 August 2009 the Tsentralnyy District Court dismissed Ms Barsova's appeal against the discontinuation decision. On 1 October 2009 the Voronezh Regional Court refused her leave to appeal to the cassation instance.

19. Following the enactment of the Compensation Act on 4 May 2010 (see *Nagovitsyn and Nalgiyev v. Russia* (dec.), nos. 27451/09 and 60650/09, §§ 15-20, 23 September 2010), Ms Barsova applied for compensation for a violation of her right to a trial within a reasonable time. By judgment of 10 May 2011, as upheld on appeal on 15 September 2011, the Voronezh Regional Court dismissed her claim. It held that, by examining witnesses and obtaining written evidence, such as the additional medical report, the trial court had "created conditions for the exercise by the private prosecutor of her rights and obligations in the criminal trial". The resulting delays were not imputable to the parties. It further considered that multiple transfers of the case between judges had not affected the length of the proceedings because each of them had been completed within "a reasonable time". The length of the case was accounted for by its "complexity" and "objective difficulties" relating to the defendant's absence from Russia.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

20. Chapter 16 of the Russian Criminal Code covers offences against the person, including murder and manslaughter (Articles 105 to 109) and three levels of assault occasioning actual bodily harm (Articles 111 to 115). Other forms of assault which may cause physical pain without resulting in actual bodily harm are treated as "battery" *(noóou)* under Article 116 "Battery" is punishable by a fine, community work, or up to three months' detention.

21. Causing grievous bodily harm is subject to public prosecution; the offences of "minor bodily harm" and "battery" are liable to private prosecution, meaning that the institution and pursuance of criminal proceedings is left to the victim, who has to collect evidence, identify the perpetrator, secure witness testimony and bring charges before a court (Article 20 § 2 of the Code of Criminal Procedure).

22. A suspect, an accused or defendant in criminal proceedings may be subject to a preventive measure consisting of a written undertaking by that person not to leave their place of residence without permission from an investigator or a court and to respond to any summons issued by them and to refrain from any other conduct obstructing the proceedings (Article 102 of the Code of Criminal Procedure).

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 3, 6 AND 13 OF THE CONVENTION

23. The applicant complained that the Russian authorities had failed to grant her effective protection against the acts of domestic violence. They had allowed the statute of limitations to expire without the perpetrator having ever been brought to justice. She relied on Articles 3, 6 and 13 of the Convention, which read, in the relevant parts, as follows:

Article 3

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment ..."

Article 6

"In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ..."

Article 13

"Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority ..."

A. Submissions by the parties

24. The Government listed the provisions of the Criminal Code dealing with offences against physical integrity and the provisions of the Code of Criminal Procedure governing the procedure for examining private-prosecution claims. They considered that those provisions were sufficient to discharge their obligations flowing from Article 3 of the Convention. In the instant case, the delays in the trial had been chiefly accounted for by the defendant's absence from Russia. U. had served on a peace-keeping mission abroad from 25 February to 7 Aprii 2007 and then from 14 October 2007 to 18 October 2008. The Government considered that the appiicant had been unabie to bring her husband to account for the reasons which were not attributable to Russian courts or authorities. Moreover, she could have brought a civil claim for compensation against him but she had not availed herself of that remedy.

25. The applicant submitted that the criminal proceedings against U. had taken such a long time - two days short of three years - that the prosecution had become time-barred. As a consequence, the judge had not ruled on the merits of the charges and U. had dodged criminal responsibility for ill-treating her. Delays in the proceedings were caused in particular by:

multiple transfers of the case between judges; the failure to apply a preventive measure to U. such as an undertaking to stay in town, and to sanction him when he had not appeared at hearings; unreasonably long intervals between hearings lasting up to two months, and belated commissioning of a medical assessment. An excessive number of hearings mentally exhausted the applicant, distracted her from work and drained her finances. She disbursed up to a hundred euros for her legal representation at each hearing because victims of domestic violence had no access to free legal aid in Russia. U. had volunteered for a mission abroad as a way to delay the proceedings. The court could have required the Ministry of Interior to recall him from the mission, to prevent him from leaving by requiring him to appear before court, or to suspend the limitation period for the duration of his absence. It had not however taken any such initiative and rejected all of the applicant's requests to that effect. The absence of a judgment on the merits thwarted the applicant's attempts to vindicate her right to live free from violence and ill-treatment and to obtain compensation in respect of non-pecuniary damage and legal costs.

B. Admissibility

26. The Court considers that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

C. Merits

27. The Court reiterates that the issue of domestic violence, which can take various forms - ranging from physical assault to sexual, economic, emotional or verbal abuse - is a general problem which affects, to a varying degree, all member States and different family members, although women make up an overwhelming majority of victims. The particular vulnerability of the victims of domestic violence and the need for active State involvement in their protection have been emphasised in a number of international instruments and well-established in the Court's case-law (see *Bevacqua andS. v. Bulgaria,* no. 71127/01, §§ 64-65, 12 June 2008; *Opuz v. Turkey,* no. 33401/02, §§ 72-86 and 132, ECHR 2009, and *Hajduovci v. Slovakia,* no. 2660/03, § 46, 30 November 2010).

28. The Court notes that the applicant suffered physical violence at the hands of her husband U. which was recorded in medical documents. It finds that her injuries which had incapacitated her for a period of ten days reached the required level of severity under Article 3 of the Convention. The Court also acknowledges that, in addition to physical injuries, psychological impact forms an important aspect of domestic violence (see *Valiulienė v. Lithuania,* no. 33234/07, § 69, 26 March 2013). The feelings of fear, anxiety and powerlessness that the applicant must have experienced in connection with her husband's controlling and coercive behaviour were sufficiently serious as to amount to inhuman treatment within the meaning of Article 3 of the Convention (see *Eremia v. the Republic of Moldova,* no. 3564/11, § 54, 28 May 2013).

29. Once it has been established that treatment reached the threshold of severity triggering the protection of Article 3 of the Convention, the Court has to examine whether the State authorities have discharged their positive obligations under Article 1 of the Convention, read in conjunction with Article 3, to ensure that individuals within their jurisdiction are protected against all forms of ill-treatment, including where such treatment is administered by private individuals. These positive obligations, which are interlinked, include, in particular, the obligation to establish and apply in practice an adequate legal framework affording protection against ill-treatment by private individuals, and the obligation to conduct an effective investigation when an arguable claim of ill-treatment has been raised (see *Bevacqua and S.,* cited above, § 65; *Opuz,* cited above, §§ 144-45 and 162-65; *Eremia*, cited above, §§ 49-52 and 56; *Valiulienė*, cited above, §§ 74-75; *Rumor v. Italy,* no. 72964/10, § 63, 27 May 2014; *Talpis v. Italy,* no. 41237/14, §§ 100-06, 2 March 2017; and *Bal§an v. Romania,* no. 49645/09, § 57, 23 May 2017).

30. On the issue whether the respondent State's legal system provided adequate protection from domestic violence, the Court reiterates that the obligation on the State in cases involving acts of domestic violence would usually require the domestic authorities to adopt positive measures in the sphere of criminal-law protection. Such measures would include, in particular, the criminalisation of acts of violence within the family by providing effective, proportionate and dissuasive sanctions. Bringing the perpetrators of violent acts to justice serves to ensure that such acts do not remain ignored by the competent authorities and to provide effective

protection against them (see *A. v. Croatia,* no. 55164/08, § 67, 14 October 2010; *Valiulienė,* cited above, § 71; *Eremia,* cited above, § 57; and *Z.B. v. Croatia,* no. 47666/13, § 50, 11 July 2017).

31. Russia has not enacted specific legislation to address violence occurring within the family context, whether at the material time or at present. Acts of domestic violence do not constitute a separate offence under Russian law or feature as an aggravating form of any other offence. The Russian law does not contain any penalty-enhancing provisions relating to acts of domestic violence or make a distinction between domestic violence and violence inflicted by strangers. Not only do the existing provisions of the Criminal Code leave many forms of domestic violence, such as psychological or economic abuse or controlling or coercive behaviour, outside the scope of criminal-law protection, but also they require injuries to be of a certain degree of severity to be characterised as a publicly prosecutable offence.

32. The injuries the applicant had sustained were not deemed sufficiently serious for launching public prosecution. Her only option was to seek legal redress in private prosecution of her husband on the charge of "battery", an offence under Article 116 of the Criminal Code which did not require proof of actual bodily harm or lasting damage to health. The fact that it was a private-prosecution offence meant that the institution and pursuance of criminal proceedings was left to her initiative and that she had to collect evidence capable to establish the abuser's guilt to the criminal standard of proof. The Court has acknowledged that the effective protection of the Convention right to physical integrity does not require public prosecution in all cases of attacks by private individuals (see *Sandra Jankovic v. Croatia,* no. 38478/05, § 50, 5 March 2009). Within the context of domestic violence, however, it considered that the possibility to bring private prosecution proceedings is not sufficient, as such proceedings require time and resources (see *Bevacqua andS.,* cited above, § 83).

33. The applicant did not benefit from assistance by the State authorities in the private-prosecution proceedings against her abusive husband. No police officer had helped her to collect the evidence. No prosecutor had made himself or herself available to draft legal documents on her behalf or to defend her rights in a court. Victims of domestic violence are not eligible for free legal aid in the Russian legal system, so she bore the costs of her own representation. She also had to take time off from work and from caring for the child to be present at the hearings. The pursuance of

proceedings against the abuser was entirely dependent on her stamina and determination to bring him to account.

34. The Court finds that leaving the victim of domestic violence, such as the applicant in the instant case, to fend for herself in private-prosecution proceedings has put an excessive burden on her. The Russian legal framework - which does not define domestic violence whether as a separate offence or an aggravating element of other offences and establishes a minimum threshold of gravity of injuries required for launching public prosecution - falls short of the requirements inherent in the State's positive obligation to establish and apply effectively a system punishing all forms of domestic violence and providing sufficient safeguards for victims (see *Opuz,* cited above, § 145).

35. Turning next to the State's obligation to conduct an effective investigation into all acts of domestic violence capable of leading to the punishment of the perpetrator, the Court reiterates that the requirements of promptness and thoroughness enshrined in Article 3 apply to the proceedings as a whole, including the trial stage (see *M.A. v. Slovenia,* no. 3400/07, § 48, 15 January 2015, and *Kosteckas v. Lithuania,* no. 960/13, § 41, 13 June 2017). Special diligence is required in dealing with domestic-violence cases, and the specific nature of the domestic violence must be taken into account in the course of the proceedings. This obligation will not be satisfied if the protection afforded by domestic law exists only in theory; above all, it must also operate effectively in practice, and that requires a prompt examination of the case without unnecessary delays (see *Opuz*, cited above, §§ 145-51 and 168; *Talpis,* cited above, §§ 106 and 129, and *T.M. and C.M. v. the Republic of Moldova,* no. 26608/11, § 46, 28 January 2014). Violations have been found in cases where the trial had continued unduly or had ended by prescription allowing the accused perpetrators to escape accountability (see *Opuz,* cited above, § 151, and *P.M. v. Bulgaria,* no. 49669/07, §§ 64-66, 24 January 2012). The effectiveness principle means that the domestic judicial authorities must on no account be prepared to let the physical or psychological suffering inflicted go unpunished. This is essential for maintaining the public's confidence in, and support for, the rule of law and for preventing any appearance of the authorities' tolerance of or collusion in acts of violence (see *Okkali v. Turkey,* no. 52067/99, § 65, ECHR 2006-XII (extracts).

36. The proceedings against the applicant's abuser were pending before the trial court for more than two years until his prosecution had become prescribed. A short statute of limitations was accounted for by the fact that Russian law classified the offence of "battery" as a crime of low seriousness, irrespective of whether the underlying facts disclosed a simple altercation with a stranger or a serious act of domestic violence. Nevertheless, the Court considers that, in the circumstances of the present case, the two-year period was not so short as to justify the Russian courts' failure to bring proceedings to the judgment stage. The case was not complex, involving, as it did, one violent incident. The identity of the perpetrator was known and undisputed. The medical evidence supporting the applicant's claims was available from the first day of the proceedings; an additional medical assessment was completed in one day.

37. The Court finds that many delays in the proceedings were directly attributable to the way in which the Russian courts handled the case. Multiple replacements of the trial judge delayed the opening of the trial by at least several months (compare *Moiseyev v. Russia,* no. 62936/00, § 191, 9 October 2008). The pace of the ensuing proceedings cannot be described as anything but exceptionally slow. Hearings were never scheduled on consecutive days or at least weeks but rather at widely spaced month-long intervals. On one occasion in 2007, the proceedings were adjourned by three months to perform a one-day medical assessment. In 2008, as the statute of limitation was about to expire, the applicant's complaint to the president of a higher court did not lead to an acknowledgment of delays or to any measures capable of speeding up the proceedings but rather to the decision to replace the trial judge once again with the effect that the trial had to be started from the beginning (compare *Huseyin §im$ek v. Turkey,* no. 68881/01, § 69, 20 May 2008). Later that year, it took the District Court more than three months to set aside the trial judge's unjustified decision to suspend the proceedings.

38. As regards the Government's contention that they were not responsible for the delays caused by the defendant, the Court reiterates that the domestic authorities have an obligation to constrain the abusive and dilatory conduct of a party to the proceedings (see *Nesterova v. Ukraine,* no. 10792/04, § 43, 28 May 2009). A large number of hearings did not take place because of U.'s absence from Russia. The Government did not offer any explanation why U. was afforded the freedom to come and go as he

pleased for the entire duration of the trial. His absence from Russia was not continuous; he did attend a few hearings between April and October 2007 and also after October 2008. The trial judge did not use those occasions to ensure his attendance by requiring him to give an undertaking to appear or by applying a standard preventive measure in criminal proceedings, such as an obligation not to leave town without permission (see paragraph 22 above). Nor did the trial judge liaise with the human resources department of the Ministry of the Interior to have him recalled from the mission. As it happened, the court did not react in any way to the defendant's dilatory conduct (see *Rypakova v. Russia,* no. 16004/04, § 34, 8 January 2009, and *Sokolov v. Russia,* no. 3734/02, § 40, 22 September 2005). The unrestricted liberty of movement put the defendant - the individual having a vested interest in seeing the statute of limitations expire before the trial had reached the judgment stage - in a position to control the pace of the proceedings. The Court reiterates that the judicial authorities bear ultimate responsibility for management of their proceedings so that they are expeditious and effective (see *Mitchell and Holloway v. the United Kingdom*, no. 44808/98, § 56, 17 December 2002, and *Nikonenko v. Ukraine,* no. 14089/03, § 25, 29 May 2008). In the present case, by not availing themselves of the measures available under national law to secure the defendant's presence in the courtroom, the authorities bear responsibility for their failure to ensure that the case be heard within a reasonable time and that the perpetrator of domestic violence be brought to justice.

39. The Court reiterates that, while the domestic courts need to uphold the due process rights of the defendant, they should also afford adequate protection to the victims, particularly where they happen to be vulnerable (see *Ristic v. Serbia,* no. 32181/08, § 50, 18 January 2011). In the instant case, however, not only was concern to provide adequate protection to the victim of ill-treatment sorely lacking throughout the proceedings, but the impunity which ensued was enough to shed doubt on the ability of the judicial machinery set in motion in this case to produce a sufficiently deterrent effect to protect women from domestic abuse (see, in a similar context of vulnerable victims of ill-treatment, *Okkali,* cited above, § 70, and *Ate§oglu v. Turkey,* no. 53645/10, § 27, 20 January 2015).

40. The Court finally notes that the discontinuation of the criminal proceedings against U. on non-exonerating grounds did not bar the

applicant from lodging a civil action against him. It cannot be said that she was denied access to a court for a determination of her civil rights (see *Nicolae Virgiliu Tanase v. Romania* [GC], no. 41720/13, §§ 200-01, 25 June 2019). Nevertheless, such a civil action could have led only to the payment of compensation but not to the punishment of the perpetrator. Accordingly, it would not have been conducive to the State discharging its procedural obligation under Article 3 in respect of the prosecution of acts of ill-treatment (see *Okkali,* cited above, § 78; *Beganovic v. Croatia,* no. 46423/06, § 56, 25 June 2009, and *Abdu v. Bulgaria,* no. 26827/08, § 51, 11 March 2014).

41. In view of the deficiencies of the Russian legal framework for dealing with acts of domestic violence and the manner in which Russian courts handled the applicant's case, failing to consider the applicant's grievances within a reasonable time and to sanction the abuser's dilatory conduct during the trial and thereby allowing her suffering to go unpunished, the Court finds that the State has failed to discharge its obligations under Article 3 of the Convention. There has therefore been a violation of this provision.

42. The Court further considers that it may dispense with ruling on the issue whether or not Article 6 was applicable in the circumstances of the case because it is not necessary, in the light of the elements leading to the finding of a violation of Article 3, to examine separately the alleged violations of Articles 6 and 13 of the Convention (see *Opuz*, cited above, §§ 203-05).

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

43. Article 41 of the Convention provides:

> "If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

44. The applicant claimed 7,500 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage and also EUR 696 for the costs and expenses incurred before the domestic courts and EUR 1,000 for those incurred before the Court.

45. The Government submitted that Article 41 should be applied in accordance with the established case-law.

46. The Court awards the applicant the amounts claimed in respect of non-pecuniary damage and costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant.

47. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. *Declares* the application admissible;

2. *Holds* that there has been a violation of Article 3 of the Convention;

3. *Holds* that there is no need to examine the complaints under Articles 6 and 13 of the Convention;

4. *Holds*
   a. that the respondent State is to pay the applicant, within three months the following amounts, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement:
      i. EUR 7,500 (seven thousand five hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
      ii. EUR 1,696 (one thousand six hundred and ninety-six euros), plus any tax that may be chargeable to the applicant, in respect of costs and expenses;
   b. that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 22 October 2019, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Stephen Phillips
Registrar
Alena Polàckovà

President

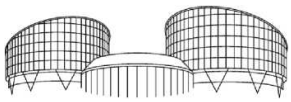

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

FIFTH SECTION

CASE OF X AND Y v. BULGARIA

(Application no. 23763/18)

JUDGMENT

STRASBOURG

6 February 2020

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE (.'EUROPE

In the case of X and Y v. Bulgaria,

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Committee composed of:

Ganna Yudkivska, *President,*
Yonko Grozev,
Lado Chanturia, *judges,*
and Milan Blasko, *Deputy Section Registrar,*

Having deliberated in private on 14 January 2020,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 23763/18) against the Republic of Bulgaria lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by two Bulgarian nationals, X ("the first applicant") and Y ("the second applicant"), on 11 May 2018. The President of the Section decided not to have their names disclosed (Rule 47 § 4 of the Rules of Court).

2. The applicants were represented by Mr M. Ekimdzhiev and Ms K. Boncheva, lawyers practising in Plovdiv. The Bulgarian Government ("the Government") were represented by their Agent, Ms I. Stancheva-Chinova, from the Ministry of Justice.

3. On 12 October 2018 notice of the application was given to the Government.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

4. The first applicant was born in 1978. The second applicant, who is the first applicant's son, was born in 2010. The first applicant brought the application on behalf of both applicants. Both applicants live in Pleven.

A. Background

5. The first applicant and V.D., a well-known local businessman, lived together as a couple from 2009 onwards. In 2010 they had a child together, the second applicant. In 2012 the couple had another child.

6. On 6 December 2012 the first applicant and V.D. separated. The first applicant left the fiat where she lived with V.D. and the children, and went to live with her parents in their apartment, taking the younger child with her.

7. The first applicant's version of the events regarding the run-up to the separation and the period thereafter differs from that of V.D. This is reflected in the paragraphs below.

8. According to the first applicant, V.D. subjected her to psychological, emotional and financial abuse the whole time that they lived together. After their separation V.D. systematically put in place obstacles to the two applicants' living together and it appears that the first applicant had only limited contact with her child. He either did not bring the child to her apartment as agreed, or made her wait for hours in the city for him to bring the child, which he did not always do.

9. According to V.D., he never objected to the two applicants' spending time together, but was only ever concerned about the well-being of his elder child. V.D. repeatedly invited the first applicant to return to live with him, without success.

B. Custody proceedings

1. Atfirst instance

10. The first applicant visited a lawyer on 7 December 2012. According to a sworn statement made by that lawyer and submitted to the Court by the applicant's representative, she had been upset and frightened because V.D. had taken away their elder child the previous day. He had threatened her by saying that she would not see the child if she were to go to court in that regard. Realising that V.D. would not let her live with the child, on 4 July 2013 the first applicant initiated judicial proceedings, seeking custody of the second applicant.

11. At the relevant time the second applicant lived with V.D. and the first applicant had contact with him only occasionally. In a written reply to the Pleven District Court of 27 July 2013, V.D. stated, among other things, that the first applicant had seen the child during the Christmas holidays, as well in February, June and July 2013.

12. On 18 September 2013 the Pleven District Court granted an application by the first applicant for interim measures, awarding her

temporary custody while the proceedings were ongoing.

13. During the ensuing proceedings the Pleven District Court admitted two psychological expert reports into evidence. According to the two reports, the first applicant was calm and well-balanced, and had calm conversations with her two children in her home. While living with V.D., she had felt subjugated and like a servant. The second applicant was attached to his father and was in the process of being alienated from his mother, but her involvement in the child's life was of crucial importance for his development and well-being.

14. The Pleven District Court also admitted another report into evidence, a report by the social services, which referred to an incident which had occurred on 28 September 2013 outside the mother's apartment, when V.D. had had to hand over the second applicant to the mother. The report stated that a social worker (it transpired during a court hearing that this was Y.P.) had been off work and absent from the city on that day when V.D had telephoned her telling her the child did not wish to stay with his mother. The social worker had then spoken to the first applicant on the phone, attempting to reason with her. However, the first applicant had not respected the wish of her child and neither had she listened to the social worker's advice, but had behaved aggressively and impertinently on the phone. The report stated that, on the basis of that, it could be concluded that the first applicant's parenting capacity was poor, that she was emotionally unbalanced, lacked tact and patience and was not capable of caring for and bringing up the second applicant.

15. During a hearing before the Pleven District Court on 9 October 2013, Y.P. confirmed that on the day after that incident V.D. had personally visited her at the premises of the social services and had related the details of the event to her. During another hearing before the same court seven days earlier, a police officer, who had reported to the scene on 28 September 2013. after a signal about a disturbance at the first applicant's address, stated that he had not seen the first applicant behave rudely either to the child or to V.D. After speaking with the officer, the child had calmed down and had followed him to the mother's apartment where he had stayed peacefully.

16. Having heard the parties and witnesses and considered the reports, the Pleven District Court granted the first applicant custody on 27 December 2013. The court determined that there should be extensive contact between

the second applicant and V.D. - the child was to spend two weeks every month with him. V.D. was also ordered to pay financial maintenance in the amount of about 60 euros (EUR) monthly for the second applicant's upkeep.

2. At second instance

17. Following appeals by both the first applicant and V.D., on 30 May 2014. the Pleven Regional Court upheld the lower court's judgment as regards custody. However, the court limited V.D.'s contact rights to two weekends a month, two hours every Wednesday, and a month during the summer.

18. The Pleven Regional Court considered a report by social services in which they had been called upon to comment on whether there had been any developments in the situation after October 2013. The report, drawn up by a social worker called S.S., listed at length the circumstances as related by the two parents regarding the whole period after their separation in December 2012. In addition, it pointed briefly to two instances, on 28 September 2013 and 19 January 2014, when the child had been reluctant to go with the mother. After the father had complained to the social services about it, they had met with the child together with a psychologist and the child had said that he had been hit by his grandfather and locked alone in a room. The report concluded that the father was in a position to provide the children with a higher standard of living, and that although the mother was attempting to create a calm environment in which to bring up the second applicant, the important adult in his life was his father. It was advisable not to change the second applicant's habitual place of residence, which was with his father, and to give V.D. custody of the child (see also para 38 below).

19. The court further referred to the report provided before the first-instance court (see paragraph 14 above) and found that the social services' statements in it were not confirmed by the rest of the evidence gathered. It observed that a single telephone conversation could not serve as a basis for a conclusion that the mother was unstable and could not care for her child. This was even more the case, given that the social worker in question had not been personally present at the scene on 28 September 2013.

20. The court then found that it could not be said that one parent had better parenting skills than the other. It was crucial not to allow the process of

parental alienation of the mother, which had already started, to develop further. The problems associated with handing over the child to the mother were not unsurmountable. It was understandable and only natural for the child to identify with the only dwelling he called home, his father's apartment, where he had been born and where he had lived continuously ever since, as opposed to the apartment of his maternal grandparents, which he had visited only occasionally and had not grown to accept as his home.

21. The court held that, while moving to live with his mother would undeniably bring about certain adaptation difficulties in the second applicant's life, they would not be the type of difficulties to negatively affect the relationship between mother and son, and were bound to ebb away with time. Moreover, the fact that the father possessed several properties and was in the process of converting a sanatorium into his primary residence, equipped with a swimming pool and a playground, should not be decisive in terms of his child-rearing capacity. The mother's living conditions were acceptable for that purpose. The court concluded that it would be in both children's best interests to live together on a permanent basis with one of the parents - in this case, with the first applicant.

3. Cassation proceedings

22. On 27 November 2014 the Supreme Court of Cassation dismissed an appeal on points of law by V.D., and the judgment of the Pleven Regional Court became final on that date.

C. Situation in practice during 2014 and 2015

23. It appears from the findings of the domestic courts that, while the first applicant has held custody - as an interim measure since 18 September 2013 and on the basis of the judgments thereafter - she has continually experienced difficulties with the transfer of the second applicant to her (see paragraphs 30, 53 and 56 below) and, despite the courts' rulings, the second applicant did not live with the first applicant for lengthy period of time (see paragraphs 18, 20, 21 above and paragraphs 24 and 51 below). She repeatedly put on notice the social services and the bailiff (see paragraphs 24, 34, 35 and 36 below), and the prosecution (see paragraph 29 below), complaining of being prevented from exercising her custodial rights despite the rulings by the courts. Apart from the helpful intervention of the police on two occasions, she continued to be dependent on the other parent's good

will concerning when the child would stay with her (see paragraphs 30, 37, 51, 54 and 55 below).

D. Enforcement proceedings

24. The first applicant obtained a writ of enforcement on 7 April 2015, and on 16 April 2015 she sought the bailiffs assistance in implementing the final judgment of November 2014. On six occasions in April and May 2015 the bailiff attempted (unsuccessfully) to summon V.D. so that he could hand over the child to the mother. In particular, the summons officer who was sent to deliver the request for voluntary compliance to V.D. recorded on the summons that no one had answered the door and that, according to a neighbour, V.D. maintained no contact with his neighbours.
25. In February 2016 the first applicant once again asked the bailiff to enforce the judgment. That same month V.D. requested that the bailiff withdraw from the case. The bailiff withdrew on 14 July 2016, on the basis that he had common interests with V.D.
26. A new bailiff took over the case, and on 15 September 2016 he invited V.D. to voluntarily hand over the child to the first applicant. V.D. asked the bailiff to suspend the enforcement until 11 October 2016, as he intended to use resources provided by social services which were aimed at facilitating the child's transfer to the mother.
27. The bailiff summoned V.D. to hand over the child to the first applicant on 18 October 2016; the handover was mandatory. On that date, after a psychologist and a representative from the child protection agency had talked to the second applicant, who refused to leave his father, the bailiff decided to postpone the handover, noting that additional efforts had to be made to enhance the trust between mother and child. He then instructed the parties to make the necessary efforts and meet - in institutional settings and with the assistance of a psychologist - in order to facilitate the prospective handover.
28. In March, August and November 2017 the first applicant asked the bailiff to schedule a new date for the handover, but to no avail. On 9 March 2018 the bailiff wrote to her asking if she had complied with his instructions of October 2016. After she replied that those instructions had been directed at the person against whom the judgment was being enforced, and not at her, the bailiff specified in June 2018 that both parents were

concerned. According to the first applicant, that letter only reached her in February 2019.

E. Criminal proceedings against V.D. for non-compliance

29. From March 2015 onwards the first applicant complained to the prosecuting authorities on numerous occasions about V.D.'s obstructing the enforcement of the 2014 final judgment. Initially, the prosecution service repeatedly refused to open criminal proceedings.

30. Thereafter, investigations were closed and reopened several times. In April 2016 the Pleven District Court set aside the latest decision by a prosecutor to terminate such an investigation. In particular, the court found that as the competent civil court had decided the question of custody in a final decision, it was unacceptable for anyone else thereafter - be it the other parent, the prosecution service or the child himself - to take a stance on this issue. The position of a person who had to comply with a judicial decision and yet kept avoiding his obligations was untenable. The situation undoubtedly represented repeated, intentional, demonstrative failures by V.D to act in accordance with the judgment. Moreover, V.D. had not denied those failures, but had instead considered them justified on the basis that they were beneficial for the child. Nothing in the file suggested that V.D. had made any attempt to return the child to the mother, and the prosecution service had wrongly considered that such inadequate conduct could have been prompted by concern for the child's well-being.

31. On 18 July 2016 V.D. was charged, but ultimately on 30 March 2018 the prosecution service terminated the proceedings for lack of an offence. The first applicant was notified of the decision terminating the proceedings on 12 April 2018 and did not appeal against it.

F. Involvement of social Services and the police

1. Actions initiated by the first applicant

32. On two occasions when V.D. had to hand the second applicant over to the mother at her apartment - on 28 September 2013 and 19 January 2014 - it appears that the child refused to stay with his mother and was calmed down and accepted to stay with her only after the intervention of the police, whom she had called for help. Two days after the first incident, the social worker Y.P., who was not present at the incident, drew up a report in which

she recommended that the second applicant live with V.D., as separating the two of them would negatively affect the child's fragile psychological state. She also wrote that it was not in the second applicant's interests to live with his mother, who was irritable, emotionally unstable, and lacked patience and parenting ability (see paragraphs 14 and 15 above).

33. In January 2014 the first applicant complained to the director of the local Directorate for Social Assistance ("the Directorate") and the Sofia branch of the State Agency for Child Protection of Y.P.'s inappropriate conduct in the context of her professional duties. In February 2014 the Directorate's head recommended that the first applicant make efforts to improve her communication with V.D., which would facilitate relations among all those concerned. Social worker Y.P. requested to be taken out of the case, following the first applicant's complaints about her, and that request was approved by the Directorate (see also paragraph 48 below).

34. In August 2014 the first applicant sought assistance from the central Directorate in Sofia, so that she could take care of her two children without stress and permanent disturbance. She complained that V.D. had not allowed her to meet with the second applicant between December 2012 and June 2013, and had proposed that she give up her custody rights in favour of him, in exchange for financial support for their second child. As she had refused, he had threatened to cause problems for her for the next fourteen years. Furthermore, on one occasion V.D. had agreed to collect the second applicant for contact on 4 August 2014 instead of 1 August 2014, but then had demanded to collect the child on 1 August. Several days later a bailiff had fined the first applicant EUR 125 for not complying with the court's decision on contact between the second applicant and V.D.

35. The first applicant also complained that V.D. had established personal relations with some officials from social services. One of them, S.S., had kept telling her that she was expected to comply with V.D.'s expectations. She also referred to the report drawn up by S.S. in March 2014 (see paragraph 18 above), and asked that he be taken off her case.

36. In April 2015 the first applicant wrote to the Child Protection Unit ("the CPU") of the Directorate, describing that she had been unable to meet with the second applicant since 13 March 2015, as a result of V.D.'s obstruction. The CPU forwarded her complaint to the prosecution service, which refused to open an investigation. The first applicant collected the child from V.D.'s home on 13 May 2015, and the father retained the child again between 10

and 30 June 2015, against the mother's will. In July 2015 she again complained that V.D. had not handed the child over to her.

37. In August 2016 the first applicant wrote to the Directorate, signalling that for about four years, for reasons outside her control, she had not been able to live with her child. The Directorate replied that she was well acquainted with the reasons why her elder child did not wish to live with her, and there were no grounds for changing the social worker who was dealing with her case, S.S. Thereafter, the first applicant informed a specialised foundation which provided social services that as long as S.S. was in charge of her case, she was opposed to meeting the child at the foundation's premises.

2. Actions initiated by V.D.

38. In January 2014 V.D complained to the social services about the child's unwillingness to go with his mother on two occasions, respectively on 28 September 2013 and 19 January 2014 (see paragraphs 14, 15 and 18 above). On 6 February 2014 the head of the Directorate replied to him that social services had followed up on his complaint and on 27 January 2014 had visited the first applicant's dwelling where both she and her father had vehemently denied ever mistreating the second applicant. Social services had met with the child two days later. It was evident that the child was suffering as a result of his parents' separation and had difficulties adapting to the new rule at his grandfather's home. As a result, social services had written to the first applicant recommending to her that she make an effort to improve her communication with V.D. and with the children. Additionally, she had been invited to seek psychological help for overcoming the conflicts with V.D. (see paragraph 33 above).

39. In April 2015, and again in July 2015, V.D. turned to the Directorate, requesting that measures be implemented to preserve the second applicant's health and well-being. In particular, he asked for the first applicant to be instructed to always meet the second applicant in the presence of a social worker and/or a psychologist, given the anxiety she caused the child. Between April and October 2015 V.D. took the child to a psychologist five times. On 21 July 2015 the Directorate drew up a record of the case, noting, among other things, that the child consistently refused to go and live with his mother and displayed fear and emotional trauma as a result of the negative attitude towards him displayed by his mother and grandmother.

The child needed to work with a psychologist in order to overcome the crisis in his relationship with his mother. Both parents were directed to individually use the services of a psychologist, with a view to having meetings at the social services premises and handing over the child to the mother.

3. Further events related to social services

40. Thereafter, four meetings were held at the foundation's premises on consecutive days, starting on 29 July 2015, always in the presence of specialised professionals who produced a report at the end. Both the first applicant and V.D. took part in those meetings, while the second applicant attended three of them. The conclusion was that, while the child was happy to spend time in the company of his mother, he was categorically opposed to leaving the premises with only her.

41. In February 2016 the Directorate directed V.D. and the second applicant to attend regular preparatory counselling sessions provided by the foundation over a period of three months, with a view to facilitating the child's acceptance of his mother.

42. After the first applicant repeatedly asked the Directorate for help, in March 2016 the Directorate replied that the child was firmly opposed to living with her. It said that in order to overcome this opposition, the authorities had been arranging counselling sessions for the child and the father since February 2016. For optimal results, it was necessary that the first applicant also attend such sessions, and she would have to make a specific application for this.

43. A report of 18 May 2016 prepared by the foundation noted that both parents had expressed willingness to receive assistance in relation to handing the child over to the mother. Another report by the foundation recorded that after 25 April 2016 individual meetings with each parent had taken place. The report concluded by giving a recommendation that the relevant work continue.

44. The foundation's records noted that a meeting between the two applicants had taken place at the foundation's premises in July 2016. V.D. had waited outside the room and the child had asked three times whether his father was waiting for him.

45. In October 2016 the foundation drew up a final report, noting that the necessary preparatory measures which had been envisaged in the context of

working with the second applicant and his parents with a view to encouraging him to accept living with his mother had not been carried out. The child did not harbour negative emotions towards his mother, but continued to refuse to live with her. When foundation staff had advised V.D. to motivate the child to go and live with his mother, he had replied that he would act in accordance with the child's wishes.

46. In February 2017 the Directorate wrote to V.D. informing him that, as the first applicant had not agreed to attend the preparatory counselling sessions, it would be impossible to work towards building an emotional closeness between the two applicants.

G. Other court proceedings

47. In June 2015 V.D. discovered a haematoma on the second applicant's cheek, which the child explained was the result of his maternal grandmother slapping him because he had insulted her. V.D. immediately initiated proceedings concerning domestic violence. The proceedings ended with a court decision prohibiting the grandmother from approaching the child for the following six months. On 25 June 2015 she moved out of the apartment which she shared with the first applicant and left the country.

48. In 2016 the social worker Y.P. brought tort proceedings against the first applicant, seeking compensation for non-pecuniary damage, as she had been harmed by the first applicant's complaints to the authorities about her professional conduct. In 2017 the relevant court rejected the claim on the merits, having considered several psychological reports and heard numerous witnesses (see paragraph 33 above).

H. Proceedings for a change of custody

49. In the meantime, as regards the second applicant, in May 2015 V.D. had initiated proceedings for a change of custody.

1. Interim measures

50. On 30 June 2015 the Pleven District Court granted an application by V.D. for interim measures and awarded him temporary custody; the first applicant was given contact rights.

2. Atfirst instance

51. On 14 October 2015, ruling on the merits, the Pleven District Court rejected V.D.'s application for a change of custody. The court observed that it was undisputed that the second applicant had been living with his father before the latter had brought these proceedings. In particular, between March and May 2015 V.D. had retained the child in his home despite custody having been given to the first applicant. No proof had been presented before the court, either orally or in writing, to confirm V.D.'s submissions that he and the first applicant had reached an agreement for the second applicant to live with his father. Further, there had been several complaints by the first applicant to the prosecution service in connection with her inability to have contact with the child as determined by the courts. The second applicant was happy spending time with his mother and younger sibling, and the first applicant was not preventing his contact with his father. However, the child only saw his mother at the premises of the foundation providing social services, and not in the comfort of her own home, which suggested that V.D. had not made efforts to encourage the child to stay with his mother. Continued restrictions to the second applicant's contact with his mother would lead to his being alienated from her, which was not in his best interests. It was also important for him to live with his younger sibling, who was of a similar age.

3. At second instance

52. Following an appeal by V.D., the Pleven Regional Court upheld the lower court's decision in a final judgment of 1 February 2016.

53. The court observed that between December 2012 and November 2013 the second applicant had lived with V.D., and in November 2013 he had started living with the first applicant. Between December 2012 and November 2014 frequent arguments had erupted between the parents, particularly when V.D. had had to hand the child over to his mother. On such occasions the police had been called upon to intervene, as had social services.

54. After November 2014 the first applicant had continually complied with the court's judgment by letting the second applicant see his father even more frequently than the court had determined. Between 16 March 2015 and 13 May 2015 the child had lived exclusively with his father, who had not handed him over to the mother during that period. The first applicant

had complained about this to the CPU and the police, and neither authority had assisted her with collecting the child from the father.

55. The Pleven Regional Court further established that between 10 June 2015 and 14 January 2016 the second applicant had again lived with only his father. During that period the applicants had not had any meaningful contact, as they had only seen each other two or three times a month while V.D. had been collecting the younger child.

56. The court held that while earlier the second applicant had showed signs of unease when being handed over to his mother, this had grown into unwillingness on his part to follow her and live with her in her home. V.D. had been wrong to passively encourage the child's resistance to going to stay with his mother. In the period before May 2015 V.D. had regularly failed to comply with the contact regime determined by the courts, by not returning the child to the mother at the set time and on the set day, which had negatively affected both the psychological state of the child and the effectiveness of the contact measures themselves.

57. V.D.'s overall conduct demonstrated that he had not made sufficient efforts to help the second applicant adapt to his mother's environment. The disregard which V.D. had showed for the final judgment with which he had been obliged to comply was indicative of his lacking parenting capacity. While the second applicant undoubtedly felt ill at ease at his mother's home, this was because of the incident when he had been hit by his grandmother, as well as his father's conduct. The grandmother had since moved abroad, so there was no further danger of violence in the mother's home. Moreover, the first applicant had demonstrated better parenting skills, and if the second applicant continued to be separated from her then there was a real risk that the relationship between the two would collapse. The consequences of such a development would be much graver for the child's well-being than the stress associated with his being handed over to the mother.

I. Current situation

58. The second applicant has been living with his father since 2016. According to the first applicant, she is still not able to live with her elder child or have regular contact with him.

59. According to V.D., the elder child has regular contact with his mother, both in person and over the phone, but refuses to live with her in the

apartment of his maternal grandfather. He sees his younger brother frequently, almost every weekend, at V.D.'s apartment. The first applicant sees her elder child for a few minutes when she hands over the younger child to the father. V.D. regularly pays the financial maintenance ordered by the court.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

A. Enforcement of judgments

60. In accordance with Article 404 of the 2007 Code of Civil Procedure ("the 2007 Code"), final judicial decisions can be subject to enforcement. Article 527 of the 2007 Code provides that if a party who is obliged to hand over a child pursuant to a final judicial decision relating to parental rights fails to do so, the bailiff can impose fines on him or her for every failure to comply with the judicial decision. In addition, the bailiff may request assistance from social services and municipal and police authorities. The bailiff can also take the child by force and hand him or her over to the parent in whose favour the decision was made.

B. Criminal sanctions for failure to ensure contact with a child

61. Article 182 § 2 of the 1968 Criminal Code, in force at the time of the events, provides that a parent or another relative who prevents contact with a child or the enforcement of a court judgment on custody can be sentenced to probation, fined up to EUR 153 and, in severe cases, sentenced to up to six months' imprisonment or a fine of up to EUR 1,533. As of April 2010 this is an offence which is subject to public prosecution, therefore only a prosecutor can initiate such proceedings.

C. Protection of children

62. In accordance with section 23 of the Child Protection Act, measures for protecting children in their family environment include, among other things: the provision of pedagogical, psychological and legal assistance to parents who exercise parental responsibility; the provision of appropriate social services, including counselling for the child; and social work aimed at facilitating contact between parents and children and overcoming conflict in their relationship.

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION

63. The applicants complained that they had been unable to live together and enjoy the contact rights determined by the courts, in breach of Article 8 of the Convention, which reads as follows:

> "1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
>
> 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

A. Admissibility

1. The Government

64. The Government advanced the argument that the application was inadmissible for failure to comply with the six-month rule. In particular, the first applicant had been expected to apply to the Court within six months of custody being given to V.D. (see paragraph 50 above), but she had failed to do so.

65. Secondly, the first applicant had failed to comply with the bailiff's instructions of 18 October 2016 (see paragraph 27 above) and had not appealed against the decision in 2018 terminating the criminal proceedings against V.D. (see paragraph 31 above). Therefore, she had failed to exhaust domestic remedies.

66. Thirdly, the first applicant had continually refused to cooperate with social services with a view to helping the second applicant accept that he should go and live with her. That represented a failing on her part.

2. The applicants

67. The first applicant submitted that she was complaining of the national authorities' continuing inability, lack of capacity or refusal to protect the two applicants' right to family life. The period between June 2015 and February 2016, when V.D. had had custody of the second applicant, shold not be excluded from the examination, because during that period she had

not been able to see the child, contrary to the contact schedule determined by the court.

68. Secondly, the first applicant had understood that the bailiff's instructions had been directed only at V.D. As to the criminal proceedings against V.D., those had lasted almost three years and had had no effect whatsoever on his conduct. The passage of time - while the proceedings had dragged on and she had waited for them to accomplish something - had only contributed to her child becoming alienated from her. In any event, criminally punishing the perpetrator would not bring her child back, so that remedy was irrelevant for her complaint.
69. Lastly, the first applicant submitted that she had not rejected the preparatory measures, aimed at developing her relationship with the second applicant, proposed by the relevant authorities. However, she had consistently been at a loss after meeting with social services, as she had felt that she had been treated not like a parent with custody of her child, but like an "inadequate mother" and an offender.

3. The Court's assessment

70. The Court observes that the first applicant's complaint concerns her continuing inability to live with her elder child or see him in accordance with the regime determined by the court during the period when his father had custody. Therefore, the Government's objections to the admissibility of the application on the basis of the six-month rule have to be dismissed.
71. The Court further considers that the other objections about non-exhaustion of domestic remedies are closely linked to the merits of the complaint. It will therefore deal with them in its examination of the merits below.
72. The Court notes that a natural parent's standing suffices to afford him or her the necessary power to apply to the Court on his or her child's behalf too, in order to protect his or her interests (see *Scozzari and Giunta v. Italy* [GC], nos. 39221/98 and 41963/98, § 138, ECHR 2000-VIII). Furthermore, in cases arising out of disputes between parents, it is the parent who is entitled to custody who is entrusted with safeguarding the child's interests (see, to the contrary, *Wildgruber v. Germany* (dec.), no. 32817/02, 16 October 2006; see, similarly, *M.R. and D.R. v. Ukraine,* no. 63551/13, § 40 with further reference, 22 May 2018). In the present case, the first applicant is a natural parent who has been given custody of her child, the second

applicant. Consequently, she has standing to apply to the Court on his behalf.

73. The Court notes that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. The applicants

74. The first applicant stated that the lack of enforcement of her custodial and visiting rights was not due to a passive behaviour on her part and that she took all necessary steps in that respect. In particular, what could potentially be interpreted as a passive attitude on her part during the initial months following her separation from V.D. was explained by her experience of systematic psychological abuse during the period when she had lived with him (see paragraphs 8 and 13 above). She also pointed to the findings of the domestic courts which had ruled on the application for a change of custody lodged by V.D. (see paragraphs 51-57 above).

75. The first applicant had approached different competent institutions in order to obtain protection of both her rights and those of the second applicant. She had sought assistance from social services, the prosecution service, the courts and bailiffs. It had been up to the competent institutions to analyse the situation and undertake the necessary measures to reunite the applicants. While she did not challenge the fact that the authorities had a margin of appreciation in that connection, she complained of the ineffectiveness of the measures implemented within that margin.

2. The Government

76. The Government pointed out that the first applicant had significantly contributed to her elder child's alienation from her, as she had not sought contact with him during the crucial initial period, namely for about seven months after she had separated from the father. V.D. had transferred the child to her immediately after the interim measure in her favour had been adopted in September 2013. Thus, between September 2013 and March 2015 the child had lived with her continuously. Even after March 2015 there had been no lack of enforcement of the final judgment of 2014, given that the child had not been transferred to his mother because he had firmly

refused. The first applicant had lived with the child in May-June 2015. As regards the period between 10 and 30 June 2015, V.D. had acted responsibly by keeping the second applicant with him, given the violence which the child had experienced in his grandparents' apartment.

77. As regards non-enforcement of a final judgment, this was only relevant in respect of the judgment which had entered into force on 1 February 2016. It had not been enforced in full as a result of the actions of the first applicant, who had not cooperated with either social services or the bailiff.

78. As regards the other parent, V.D., he had continuously demonstrated concern for the child's well-being, had repeatedly sought assistance from the relevant authorities, and had never objected to the child's transfer to the first applicant.

79. All relevant authorities had consistently acted appropriately and promptly. The second applicant was strongly attached to his father, and it was in his interests to live with V.D. and go to his mother only once he readily agreed to do so.

3. The Court's assessment

80. The relevant general principles have been summarised in the case of *StrandLobben and Others v. Norway* ([GC], no. 37283/13, see in particular §§ 202-204, 207 and 211, 10 September 2019).

81. The Court considers that the two applicants' relationship with each other is protected under Article 8.

82. The parties disagree on whether the first applicant's custody and visiting rights, as determined by the domestic courts, have been fully enforced. Relying in particular on the findings of the domestic courts, the Court finds it established that since 18 September 2013, when the domestic courts granted the applicant temporary custody, the first applicant has experienced systematic difficulties in exercising her parental and visiting rights, and that for lengthy stretches of time the two applicants have not been able to live together in violation of the rulings of the domestic courts (see paragraph 23 above). Thus, V.D. retained the child between 16 March 2015 and 13 May 2015, and then again between 10 June 2015 and 14 January 2016 (see paragraphs 53-55 above). Furthermore, before May 2015 V.D. regularly failed to comply with the contact regime as determined by the courts, by not returning the child to the mother on the set date and at the set time (see paragraph 56 above). It appears that after February 2016 the second

applicant continued to live with his father, against the mother's wishes and in defiance of two judicial decisions (see paragraph 58 above).

83. Once put on notice of this situation, the authorities were under a positive duty to assist the applicants with enjoying the rights determined by the domestic courts. As within the domestic system different authorities - bailiff, social services, the police, the prosecution service - had responsibilities in facilitating the contact between the applicants in the implementation of the court decisions, the Court will assess the actions of all those authorities. In doing so it will assess whether the national authorities have taken all necessary steps that could reasonably be demanded in the circumstances, aimed at allowing the individuals concerned to reunite and preserve the relationship between them (see *Kriz v. the Czech Republic,* no. 26634/03, § 85, 9 January 2007). Given the child's very young age, the adequacy of the measures pursued by the authorities is to be judged by the swiftness of their implementation, as the passage of time can have irremediable consequences for relations between the child and the parent who does not live with him (see *Edina Tóth v. Hungary,* no. 51323/14, § 53 with further reference, 30 January 2018).

84. The Court observes that - twice - the domestic courts examined the situation of the child and both parents, and - twice - they assessed positively the parental skills of the first applicant and the relationship between the first and the second applicant, and concluded that custody should be given to and remain with the first applicant (see paragraphs 16-22 and 51-57 above). In the second set of proceedings they expressly took into account the objections against granting custody to the first applicant, on which the enforcement of the first judgment was obstructed, and rejected them. They gave their rulings after an in-depth consideration of all factual circumstances and a careful weighing of the different interests at stake, with a constant concern for the best interest of the child.

85. Importantly, during the second set of proceedings, the courts specifically established that the failure to comply with the first judgment in the first applicant's favour was due to the other parent's lack of cooperation (paragraphs 51 and 56 above). His disregard for the judgments awarding custody to the mother had been compounded with his passive encouragement of the child's resistance to going to live with her, in defiance of the court's decisions.

86. The domestic courts' conclusions that the other parent persistently obstructed the enforcement of the judicial decisions, however, does not seem to have been met with an appropriate response by the authorities charged with the enforcement of those decisions. Thus, both the bailiff and the prosecution appear to have ignored his conduct and its consequences, given that no compulsory measures whatsoever were undertaken in his regard. The Court is particularly struck in this connection that the only time the first applicant was found not to have complied with the contact regime determined by the courts, she was effectively fined with a non-negligible sum (see paragraph 34 above), while no such measures were ever taken with respect to the other parent, despite his persistent refusal to comply with the judicial decisions.

87. Following the first judgment granting custody to the first applicant, there was a long and unjustified delay in the bailiffs activity due to the failure to summon V.D. to voluntarily comply with the judgment (see paragraphs 24-25 above). In accordance with the relevant domestic legislation, the bailiff could have imposed fines on a parent who failed to hand over the child, in this case V.D., every time this occurred (see paragraph 60 above). However, the bailiffs in the proceedings brought by the first applicant did not make use of this option even once.

88. The bailiffs could also have sought the assistance of the police (see paragraph 60 above), yet they did not attempt to do so. As can be seen from the facts, on the couple of occasions when the first applicant and her father called the police, their intervention was highly effective (see paragraph 32 above). Instead, it appears that after another long delay related to the initial bailiffs withdrawal, the new bailiff who took over the case remained inactive for more than a year after instructing the applicant to make an effort and meet with V.D. in institutional settings in order for the child to be handed over to her (see paragraph 27 above).

89. Turning to the criminal proceedings, the Court notes that the prosecuting authorities repeatedly closed those proceedings without taking any measures for the enforcement of the judgments on custody. This happened even after a court had quashed a prosecution's decision terminating the proceedings, having explicitly found that V.D. had obstructed the implementation of the custody judgments and that it was unacceptable that the prosecution service had adopted a different stance on a question decided by a final judicial decision (see paragraph 30 above).

The Court finds that, in view of the prosecution service's continued reluctance to prosecute, despite there being court findings in that regard, the first applicant's failure to appeal against the final decision terminating the proceedings (see paragraph 31 above) was not decisive as regards the authorities' obligation to act in order to protect her right to live with her elder child.

90. The Court finds that the actions of the social services were also deficient. Although the first applicant sought their assistance many times after the court decision on interim measures giving her custody, those authorities did not take measures to implement the judicial decision on custody rights. Rather, they focused on preparing reports assessing whether the first applicant should have custody rights (see paragraphs 14, 18, 39 and 43 above) or recommending that she make an effort to improve her relations with V.D. (see paragraphs 33, 37 and 42 above), when the irreversible rupture in those relations had been the reason why she had sought the authorities' help in the first place.

91. The Court finds particularly telling in that regard the episode where a social worker intervened over the telephone in the transfer of the child, criticising the first applicant for her parental skills, rather than facilitating the transfer. It took the intervention of a police officer on the spot who apparently was more successful in calming the child and proceeding to a successful transfer. This episode also served as a basis for the social services report challenging the first applicant's parenting skills and expressing a view in favour of custody being granted to V.D., a report criticised and rejected by the domestic courts (see paragraph 19 above).

92. The social services do not seem to have taken the necessary and reasonable steps to enforce the first applicant's custody rights after the judicial decision became final either. Several preparatory meetings took place as late as in July 2015, many months after the final decision of the domestic courts granting custody rights to the first applicant. They were organised by a foundation providing social services with a view to facilitating the child's acceptance of the mother, at the foundation's premises and in the presence of V.D. (see paragraphs 40-41 above). None of the above is indicative of the authorities' acting with special diligence and speed when handling the applicants' situation.

93. As regards the first applicant's conduct before, during and after the proceedings for custody of the child, the Court observes that she did not

remain passive. She actively sought the implementation of the interim measures. After the adoption of the final judgment granting her custody, she promptly brought enforcement proceedings, which is clearly indicative of her inability to live with the child as determined in the judicial decision. She also complained to the prosecution service numerous times about her inability to recover the child. In addition, she turned to social services on many occasions, particularly throughout 2014. She repeatedly raised concerns about her inability to spend time with her elder child owing to obstacles created by V.D. notwithstanding the judicial decision giving her interim custody. Likewise, she asked different authorities for assistance (see paragraph 23 above).

94. Lastly, the Court observes that the second applicant is still living with V.D. and the first applicant has continued to seek effective assistance from the authorities, although she has been reluctant to continue taking part in meetings at the foundation's premises, considering them futile, given the circumstances in which they had been organised (see paragraphs 40, 41 and 44 above). The bailiff and the social services have continued to follow the case with varying levels of intensity (see paragraphs 28, 45 and 46 above). However, the Court finds that, in the circumstances, the initial period of time was decisive for the effectiveness of any intervention by the authorities. Their omissions in the early stages - in particular in 2014 and 2015 - allowed the difficulties relating to handovers to become worse, and perpetuated the relevant obstacles. This is sufficient for the Court to conclude that the authorities did not do all that was reasonably possible in order to reunite mother and child.

95. In view of the foregoing, the Court dismisses the Government's preliminary objection that the first applicant failed to exhaust all available domestic remedies and, ruling on the merits, finds that there has been a violation of Article 8 of the Convention as regards both applicants.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION

96. The applicants complained that they had not had an effective domestic remedy in connection with their complaint that they had not been able to be reunited. They relied on Article 13 of the Convention, which reads as follows:

> "Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority ..."

97. The Government contested their allegations.
98. The Court notes that this complaint is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.
99. The Court finds that, in the instant case, the effectiveness of the authorities' actions - actions aimed at allowing the first applicant to have meaningful contact with her elder child, and the second applicant to have contact with his mother - lies at the heart of the applicants' complaint under Article 13. The issues linked to the measures pursued by the authorities in the context of protecting the applicants' right to family life have been examined under Article 8 above, as has the effectiveness of those measures. The Court therefore considers that no separate issue arises under Article 13 (for a similar approach, see *Dimova and Peeva v. Bulgaria,* no. 20440/11, § 47, 19 January 2017).

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

100. Article 41 of the Convention provides:

> "If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

A. Damage

101. The applicants claimed 40,000 euros (EUR) each in respect of non-pecuniary damage.
102. The Government considered that the above claims were unjustified.
103. The Court considers that the failure to reunite the two applicants must have caused the first applicant frustration and suffering and prevented the second applicant from developing relations with his mother. Accordingly, it awards the applicants EUR 7,500 jointly in respect of non-pecuniary damage.

B. Costs and expenses

104. The applicants also claimed EUR 5,284.75 for the costs and expenses incurred before the Court.

105. The Government submitted that the sum claimed for legal fees, EUR 4,920, was excessive as regards the number of hours claimed (forty-one) and the hourly rate (EUR 120). They also objected to the sums claimed for postage and translation.

106. According to the Court's case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award the first applicant the sum of EUR 2,700 for the proceedings before the Court, of which sum EUR 900 is to be paid directly into the bank account of the applicants' representatives. The above amount covers legal fees incurred in the context of the proceedings before the Court and translation expenses. The amount in respect of legal fees is calculated with reference to the hourly rate of EUR 70 applied in respect of applicants' lawyers' fees in recent cases against Bulgaria of comparable complexity (see *Aneva and Others v. Bulgaria,* nos. 66997/13 and 2 others, § 135, 6 April 2017).

C. Default interest

107. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. *Joins* to the merits the Government's preliminary objection as regards the first applicant's failure to exhaust domestic remedies and dismisses that objection;

2. *Declares* the application admissible;

3. *Holds* that there has been a violation of Article 8 of the Convention;

4. *Holds* that no separate issue arises under Article 13 of the Convention;

5. *Holds*

a. that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the following amounts, to be converted into Bulgarian levs at the rate applicable at the date of settlement:
   i. EUR 7,500 (seven thousand five hundred euros) jointly, plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
   ii. EUR 2,700 (two thousand seven hundred euros) to the first applicant, plus any tax that may be chargeable to her, in respect of costs and expenses, of which EUR 900 to be paid directly into the bank account of the applicants' representatives;
b. that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginai lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

6. *Dismisses* the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 6 February 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Milan Blasko
Deputy
Registrar
Ganna Yudkivska

President

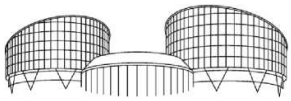

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

FOURTH SECTION

DECISION

Application no. 30777/14
Mihaela Mara PÀTRÀUCEANU-IFTIME
against Romania

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting on 8 January 2019 as a Committee composed of:

Paulo Pinto de Albuquerque, *President,*
Egidijus Kuris,
Iulia Antoanella Motoc, *judges,*
and Andrea Tamietti, *Deputy Section Registrar,*

Having regard to the above application lodged on 9 April 2014,

Having regard to the observations submitted by the respondent Government and the observations in reply submitted by the applicant,

Having deliberated, decides as follows:

THE FACTS

1. The applicant, Ms Mihaela Mara Pàtràuceanu-Iftime, is a Romanian national who was born in 1975 and lives in Ia§i. She was represented before the Court by Ms G. Lupsan, a lawyer practising in Ia§i.
2. The Romanian Government ("the Government") were represented by their Agent, Ms C. Brumar, of the Ministry of Foreign Affairs.

A. The circumstances of the case

3. The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised as follows.
4. In 1997 the applicant married P.I.N. Their children, F.P. and S.S.P., were born in 2001 and 2006 respectively.
5. According to the applicant, P.I.N. was always aggressive and violent towards her, both physically and verbally. The children were often present during the abuse, and they were often threatened with violence, slapped,

punched or hit with a belt by their father. She filed for divorce, but withdrew her petition allegedly because of threats received from her husband.

6. On 12 May 2010 the Iasi Forensic Institute issued a medical certificate which attested that the applicant's son presented with ecchymosis, which would need one to two days to heal. According to the applicant, the violence had been perpetrated by her husband on 10 May 2010. She also claimed that on 14 March 2011 her son had been beaten with a belt by his father.

7. On 14 June 2011 the applicant was allegedly physically and verbally assaulted by her husband. She moved out of the marital home. The children remained with their father until September 2011, when the mother took them to the paternal grandfather's home.

8. On 15 June 2011 the applicant lodged a criminal complaint against her husband in respect of the incident of 14 June 2011. On 20 June 2011 P.I.N. confessed that he had injured his wife. On 21 June 2011 the applicant informed the police that she had reconciled with P.I.N. and consequently withdrew her complaint. According to the applicant, the Iasi police had encouraged her to drop the complaint because her injuries were not serious.

9. In a report of 20 July 2011 the police established, on the basis of the parties' statements, that P.I.N. had slapped and pushed the applicant and had pulled her hair. It was also noted that the applicant had not provided a medical certificate. It noted, however, that she had withdrawn her complaint. Consequently, the police decided not to start a criminal prosecution, and its decision was upheld by the prosecutor's office attached to the Ia§i District Court on 2 September 2011. The applicant did not contest that decision before the courts.

1. Divorce proceedings

10. On 30 May 2011 the applicant sought a divorce based on the sole fault of P.I.N. He in turn lodged a counterclaim and asked the court to declare both spouses responsible for the breakdown of their marriage.

11. On 22 June 2012 the Iasi District Court dismissed the applicant's action on the grounds that no fault could be attributed to P.I.N. for the breakdown of their relationship, which had been caused exclusively by the applicant engaging in an extramarital affair. It based its decision on statements by witnesses brought before the court by both parties, medical

certificates from the applicant, and a report by the child protection authority. It found as follows:

> "In accordance with the applicable legal provisions, a marriage may be dissolved based on the fault of the plaintiff spouse only in the cases referred to in Article 373 (c) (at the request of one of the spouses made after a period of two years' separation). ...
>
> It appears from the witness statements that the relationship between the spouses was normal and that the problems arose when the plaintiff initiated an extramarital affair... In June 2010 the plaintiff left the maritai home and started living with her lover *[concubin],* leaving the children with their father until September, when she took them away. ...
>
> The plaintiff's assertions concerning the defendant's violent behaviour towards the children are not supported by evidence; the medical certificate does not prove that it was the defendant who caused the injuries [sustained by the applicant's son]. ... The severity of such violent behaviour would necessitate more timely and efficient intervention by the plaintiff, such as informing the authorities, but also removing the minors from the violent environment. The plaintiff did not do so, and the fact that she did not take any of the actions mentioned above proves that the violence was not perpetrated by the father.
>
> The plaintiffs allegations are contradicted by her behaviour. In fact, if the minors were subject to violence, and [were in] real danger from the defendant, they should not have been abandoned by their mother. In reality, the plaintiff left her home in June and left the children with their father until September. ...
>
> In the light of the above, it is evident that the plaintiff bears responsibility for the breakdown of the marriage in that she initiated an extramarital affair and left the marital home in June 2011. ...
>
> In the present case, there is no evidence that the defendant [was responsible] for the breakdown of the marriage. ..."

12. On 18 March 2013 the Iasi County Court allowed an appeal by the applicant and granted the divorce based on the fault of both spouses.
13. P.I.N. lodged an appeal on points of law against this decision. He pointed out that he was a priest and that the Statute of the Romanian Orthodox Church would not allow him to continue practising as a priest if the divorce court established that his actions had contributed to the deterioration of the marriage.
14. On 9 October 2013 the Iasi Court of Appeal allowed P.I.N.'s appeal and quashed the County Court's decision. Consequently, the court did not grant the couple's divorce. It found as follows:

> "A court may grant a divorce based on the sole fault of the defendant spouse when the relationship between the spouses is severely damaged and the marriage can no

longer continue for serious reasons imputable to [the defendant spouse].

A court may grant a divorce based on the fault of both spouses, even when the request is made by only one spouse - if the evidence shows that both spouses are responsible for the breakdown of their marriage. ...

The evidence in the file ... did not prove that the plaintiff had left the marital home because of the defendant ... or that he had been violent with her.

Consequently, it was not proved that the defendant spouse had contributed to the separation.

For this reason, given that the evidence shows that the plaintiff alone was responsible for the breakdown of the marriage, a divorce under Article 373 (b) of the Civil Code cannot be granted.

[As] provided for in Article 373 (c) of the Civil Code, a divorce can be granted based on the sole fault of the plaintiff spouse only if the couple have been separated for a period of two years and the plaintiff spouse admits responsibility for the breakdown of the marriage; in the present case the plaintiff ... does not admit such responsibility."

2. Incident of 27November 2013

15. On 27 November 2013 while the applicant was taking the children to school, P.I.N. blocked her passage, yelled and insulted her, and attacked her with a crowbar. The children became scared and ran away during the attack. The applicant, together with two other individuals, attempted to find the children, while P.I.N. followed her by car.

16. On the same day the applicant and her children were given refuge for a period of fourteen days at a centre for the protection of victims of domestic abuse. On 12 December 2013 their stay there was extended for six months.

17. On 27 November 2013 the applicant lodged a criminal complaint against P.I.N. in respect of the incident which had taken place that morning. On 6 February 2014 the Ia§i police initiated criminal proceedings against P.I.N. for threatening behaviour and domestic violence. On 25 November 2014 the prosecutor's office attached to the Ia§i District Court ended the investigation, as there was no evidence to support the applicant's allegations. The applicant did not contest that decision before the courts.

18. On 11 December 2013 the applicant applied to the Iasi District Court for a protection order against P.I.N. following the incident of 27 November 2013.

19. On 7 February 2014 a psychological assessment established that the violent episode had had a negative impact both on the children and on the applicant. It was noted that the children had been experiencing fear, anger, and intense negative feelings, while the applicant had been suffering from episodes of anxiety and depression.

20. On 13 February 2014 the Iasi District Court allowed the applicant's application (see paragraph 18 above) and issued a protection order against P.I.N. It ordered him to stay at a distance of no less than 20 metres from the applicant and her children, and no less than 100 metres from her place of work and the children's school. The court relied on witness statements, statements by the children (who had expressed negative feelings towards their father) and psychological reports.

21. On 17 February 2014 P.I.N. appealed against the order, but in a final decision of 6 August 2014 the Ia§i County Court dismissed the appeal and upheld the protection order.

3. New divorce proceedings

22. On 18 March 2014 the applicant requested a divorce based on the sole fault of P.I.N. In his counterclaim P.I.N. asked the court to find the applicant solely responsible for the breakdown of their marriage. On the date of the last communication to the Court from the parties on this issue (11 July 2017), the proceedings were pending before the Ia§i District Court.

B. Relevant domestic law

23. The Civil Code, as applicable at the time of the relevant events, provided as follows:

Article 373 - Grounds for divorce

"A divorce may be granted:

a. with the agreement of both spouses or at the request of both spouses or one spouse and accepted by the other spouse;

b. when, for good reasons *[motive temeinice],* the relationship between the spouses has severely deteriorated and their marriage can no longer continue;

c. at the request of one of the spouses, after at least two years of separation;

d. at the request of the spouse whose state of health renders the continuation of the marriage impossible."

Article 379 - Divorces based on fault: conditions

"(1) In the cases referred to in Article 373 paragraph (b), a divorce may be granted if the court establishes the sole fault of one of the spouses for the deterioration of the marriage. However, if both spouses are responsible, the court may grant a divorce based on the fault [of both spouses], even if only one spouse requested the divorce. If the fault lies solely with the claimant, the provisions of Article 388 shall apply.

(2) In the cases referred to in Article 373 paragraph (c), a divorce shall be granted based on the sole fault of the claimant, unless the defendant agrees to the divorce, in which case a divorce shall be granted without the attribution of fault."

Article 388 - Right to compensation

"Notwithstanding the right to compensation provided for in Article 390, the spouse who bears no responsibility for the divorce but who suffers harm as a result of the breakdown of the marriage may request compensation from the spouse who is at fault ..."

24. Under Article 389 of the Civil Code, a spouse who is unable to work may request Financial support and, under Article 390 of the Civil Code, if the marriage lasted for at least twenty years the spouse who was not at fault for the breakdown of the marriage may receive a compensatory allowance in order to rectify any significant alteration in lifestyle caused by the divorce.

25. The relevant provisions of the Criminal Code, the Code of Criminal Procedure, and Law no. 217/2003 on the prevention and fight against domestic violence are summarised in *E.M. v. Romania* (no. 43994/05, §§ 41-45, 30 October 2012).

COMPLAINTS

26. The applicant complained under Article 8 § 1 of the Convention that the refusal to grant her a divorce from her abusive husband had forced her to maintain a marriage which did not correspond to her real-life situation. It had furthermore compelled her and her children to return to a violent environment, which had caused them additional psychological trauma. She submitted that the evidence substantiating her claims of domestic violence had been overlooked by the courts, which had led to a breach of her and her children's right to physical and psychological integrity.

27. The applicant complained under Article 3 of the Convention that the refusal to grant her a divorce had constituted a form of tolerance towards domestic violence, having deprived her and her children of adequate

protection from P.I.N.'s subsequent violent behaviour on 27 November 2011.

28. Under Article 5 Protocol No. 7 to the Convention, the applicant complained that her request for a divorce had been refused in order to protect her husband in his capacity as a priest.

THE LAW

A. Complaint under Article 8 of the Convention on account of the divorce proceedings

29. The applicant complained, under Articles 3 and 8 § 1 of the Convention, that the refusal to grant her a divorce from her abusive husband had forced her to maintain a marriage which did not correspond to her real-life situation. Under Article 5 Protocol No. 7, she also complained that her request for a divorce had been refused in order to protect her husband because of his profession.

30. The Court, which is master of the characterisation to be given in law to the facts of the case (see *Radomilja and Others v. Croatia* [GC], nos. 37685/10 and 22768/12, § 114, 20 March 2018), will examine the complaint from the standpoint of Article 8 alone (see, for example and *mutatis mutandis, Cristescu v. Romania,* no. 13589/07, § 50, 10 January 2012, and *Jovanovic v. Sweden,* no. 10592/12, § 53, 22 October 2015).

31. This provision reads as follows:

> "1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
>
> 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

1. The parties' observations

32. The Government accepted that the claim fell within the ambit of Article 8 and that the applicant had suffered an interference with the right to respect for her private life. They nevertheless argued that the interference had been in accordance with the law, specifically Articles 373, 379, 388, and 390 of

the Civil Code. More particularly, the Government explained that, under the provisions of Articles 373 (b) and 379 of the Civil Code, the courts could not grant a divorce based on the sole fault of the claimant spouse if the defendant spouse had not requested a divorce as well.

33. They also contended that the interference with the applicant's rights had pursued the legitimate aim of protecting the procedural rights of others.

34. The Government argued that the interference had been proportionate to the legitimate aim pursued. They reiterated that the applicant had not accepted any responsibility for the breakdown of her marriage, thereby making it impossible for the domestic courts to grant the divorce. She could have amended her initial application in order to allow the domestic courts to grant the divorce. However, although she had been assisted by a lawyer, she had not used this avenue. Moreover, the Government pointed out that the divorce had been granted before the incident of 27 November 2013 (see paragraph 15 above).

35. Lastly, the Government pointed out that, in accordance with the applicable law, the applicant had been free to lodge a new petition for divorce, in which case the domestic courts would have examined the situation in the light of the above-mentioned incident.

36. The applicant pointed out that she had not met the requirements set forth in Article 373 (c) of the Civil Code as she had not been separated from her spouse on the date when she had filed for divorce. In any case, she argued that the courts had ignored the evidence pointing to her spouse's violent behaviour, thereby breaching the children's best interests. She submitted that the courts had been influenced by the fact that P.I.N. was a priest and that the divorce would damage his career and tarnish his image as a righteous and gentle person. She also reiterated that in denying her the divorce, the courts had artificially maintained the marriage, in contradiction of her real-life situation. She concluded that the interference with her right to respect for her private life had not been necessary in a democratic society.

2. The Court's assessment

37. The Court makes reference to the general principles that it has established for the protection of the right to respect for private life (see, notably, *Babiarz v. Poland,* no. 1955/10, §§ 46-50, 10 January 2017, with further references). In particular, it reiterates that in the area of framing their

divorce laws and implementing them in concrete cases, the Contracting Parties enjoy a wide margin of appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the Convention and to reconcile the competing personal interests at stake (ibid., § 47).

38. Turning to the facts of the present case, the Court notes that the domestic courts examined the facts in detail and in the proper context of domestic law. The applicant had an opportunity to present her position to the court and bring evidence. The reasoning of both the first-instance and appellate court contained a detailed explanation of the interests that were taken into account, how the evidence was assessed and what the grounds were for the decision to dismiss her petition for divorce (see paragraphs 11 and 14 above).
39. Moreover, at the time when the courts examined the divorce petition she was unable to produce conclusive evidence of abusive behaviour on the part of her spouse (see, in particular, the findings of the court of first instance, in paragraph 11 above).
40. The Court has previously held that a request for a divorce should not be granted regardless of the procedural and substantive rules of domestic divorce law, by a person simply deciding to leave his or her spouse (see, *mutatis mutandis, Babiarz,* cited above, § 54).
41. Lastly, the Court notes that the applicant was not prevented from submitting a new petition for divorce (see paragraphs 22 and 34 above) which the domestic courts will examine in the light of the new circumstances of the case and on the basis of the evidence that the parties will present.
42. In view of the above, the Court considers that the positive obligations arising under Article 8 of the Convention did not impose a duty on the national authorities to accept the applicant's petition for divorce as formulated by her.
43. Accordingly, this complaint is manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

B. Complaint under Articles 3, 8 and 14 of the Convention on account of domestic violence

44. The applicant complained under Articles 3 and 8 of the Convention that the refusal to grant her a divorce had constituted a form of tolerance towards domestic violence, having deprived her and her children of adequate protection from P.I.N.'s subsequent violent behaviour. The Court will examine this complaint also under Article 14 of the Convention (see paragraph 30 above and *Opuz v. Turkey,* no. 33401/02, § 191, ECHR 2009). Articles 3 and 14 of the Convention read as follows:

Article 3

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment."

Article 14

"The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status."

1. The parties' observations

45. The Government argued that the applicant had not complained that after the incident of 27 November 2013 the authorities had remained passive and had tolerated the domestic violence to which she had fallen victim. Therefore, they considered that the applicant had not raised a complaint under Articles 3, 8 or 14 concerning this aspect. Consequently, such a complaint did not fall within the scope of the application.

46. The Government contended that the applicant had failed to exhaust domestic remedies, in so far as she had not lodged a complaint with the courts against the prosecutor's decision of 25 November 2014 (see paragraph 17 above). Relying on *E.M. v. Romania* (no. 43994/05, § 62, 30 October 2012) the Government argued that the system put in place by the respondent State had offered the applicant an effective remedy for bringing her allegations of domestic violence before the authorities.

47. On the merits, concerning the first criminal complaint (see paragraph 8 above) the Government argued that the applicant had not submitted a medical certificate, thereby rendering it impossible for the authorities to assess the severity of her injuries. In this context, her allegation that the police had advised her to withdraw her complaint for any lack of serious

injuries was ill-founded in so far as the authorities had had no means of assessing her injuries.

48. As for the complaint raised under Article 14, the Government pointed out that the police had never tried to dissuade the applicant nor had they considered that the matters were strictly private.

49. The applicant reiterated that the courts had ignored the abuse committed by her husband against her and had taken his side because of his social position and profession. She further argued that in ignoring the abuse, the authorities had enabled the perpetrator and made it possible for more violence to take place, in particular the episode having led to the adoption of the protection order (see paragraphs 15 and 20 above).

2. The Court's assessment

50. At the outset, the Court notes that the Government suggested that the applicant had not raised a complaint concerning domestic violence with the Court. However, the Court will not examine this objection because, in any event, this complaint is inadmissible for the reasons explained below.

51. The Court has already had the opportunity to examine the mechanism put in in place by the respondent State to combat domestic violence. It noted that the law allowed victims to bring their grievances before the domestic authorities and obtain their protection, and that the system was functional (see *E.M. v. Romania,* cited above, § 62).

52. Turning to the facts of the case under examination, the Court notes that the applicant complained to the police on two occasions about her husband's aggressive behaviour (see paragraphs 8 and 17 above). Both times the police investigated the claims (see, in contrast, *Opuz,* cited above, §§ 143-44, and *Talpis v. Italy,* no. 41237/14, § 117, 2 March 2017). With respect to the first incident, the police considered that P.I.N. had injured the applicant, but took note that she no longer wished to pursue her complaint (see paragraph 9 above). The Court does not find any indication that the authorities disregarded the seriousness of the allegations brought by the applicant or that they carried out their duties in a perfunctory manner (see, in contrast, *Opuz,* cited above, §§ 199-200, and *Eremia v. the Republic of Moldova,* no. 3564/11, § 89, 28 May 2013. With respect to the second incident, the prosecutor concluded that there was no evidence to support the allegations of domestic violence (see paragraph 17 above). In both cases, the applicant failed to complain about the prosecutor's decision.

53. The Court reiterates that there is a duty on the part of the authorities to assess the opportunity of continuing the investigations even when the victim withdraws her action (see *Opuz,* cited above, § 138). However, in the present case, it was not proven that the violence committed by P.I.N. had been sufficiently serious to warrant prosecution and that there had been a constant threat to the applicant's physical integrity (see, in contrast, *Opuz,* cited above, § 168).

54. On this point, the Court reiterates that, under the applicable law, if the applicant considered that the public prosecutor's decision could be argued as not being justified by the available evidence, it was open to her to appeal to the domestic courts which could, on examination of the provisions of the domestic law and the evidence, including witness statements and medical reports, have directed that a prosecution or other investigatory measures be carried out. The Court has already established that such a remedy is effective within the meaning of the Convention (see *Stoica v. Romania*, no. 42722/02, §§ 105-09, 4 March 2008, and *Ciubotaru and Others v. Romania* (dec.), no. 33242/05, § 59, 10 January 2012). The applicant gave no explanation why, in her particular case, it would not have been effective in practice. For this reason, the Court cannot but conclude that the applicant should have pursued the remedy to its completion, and challenged the prosecutor's decisions before a court.

54. The Court also notes that, in addition to the criminal complaint mechanism, the applicant fully benefited from the authorities' protection in the form of her immediate refuge in a centre for the protection of victims of domestic abuse (see paragraph 16 above) and the protection order issued against P.I.N. (see paragraph 20 above, and also, in contrast, *Opuz,* § 172, and *Talpis,* § 144, both judgments cited above).

55. For these reasons, the Court concludes that the mechanism put in place for the protection of victims of domestic violence, in so far as the applicant made use of it, was effective in practice (see, in contrast, *Opuz,* cited above, § 199). The authorities have therefore complied with their positive obligations.

56. Accordingly, this complaint is manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

For these reasons, the Court, unanimously,

Declares the application inadmissible.

Done in English and notified in writing on 31 January 2019.

Andrea
Tamietti
Deputy
Registrar
Paulo Pinto de Albuquerque
President

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di 1A sezione civile, composto dai sig. Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici - Presidente

2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore

3. Dott.ssa Annarita D'Elia - Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7492/2016 R.G. posta in decisione all'udienza del 09/10/2018 e promossa

da

F **S** , elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

B **S** , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. che lo

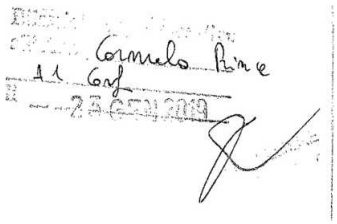

-RESISTENTE

rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione e nomina di nuovo difensore;
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato,

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda diretta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto dalle parti il 25/05/2007 in. è fondata e meritevole di accoglimento. Da quanto risulta, le parti vivono in stato dì separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta il 20/05/2014 nel corso del giudizio di separazione (conclusosi con decreto di omologa del 21/05/2014) e tra loro non vi é più. stata riunione.

Lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso ed il vano esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Per quanto concerne l'affidamento del minore M deve prendersi atto che l'attrice ha aderito al suggerimento transattivo del Tribunale in ordine alla conferma del regime di affidamento del figlio ai Servizi Sociali di

già disposto dal Giudice Istruttore in corso di causa, con contestuale incarico agli stessi di approntare le più opportune misure a sostegno della genitorialità, stante l'elevata conflittualità tra i due genitori, mentre il resistente, pur accettando l'affidamento del figlio all'ente come soluzione provvisoria, ha di fatto concluso in via definitiva per l'affido condiviso con il collocamento prevalente di M presso di sé.

A tale proposito, tuttavia, deve precisarsi che l'ordinario regime di affido condiviso ben può essere oggetto di deroga sulla base di adeguate motivazioni circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze dì cura, educazione, istruzione e sana ed

equilibrata crescita psico-fisica"; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, il Giudice Istruttore aveva preso atto che le divergenze tra le parti avevano assunto un livello talmente elevato da! concretizzare un serio pericolo di pregiudizio per il minore, come era emerso all'udienza del 05/04/2017, in occasione della quale era stato riferito di un intervento dei Carabinieri a seguito del presunto affidamento del bambino a persone che il resistente non aveva reputato adeguate (il fratello della ricorrente, pregiudicato).

Gli stessi Servizi Sociali del Comune di hanno riferito di essere stati costretti più volte ad intervenire a causa del clima di recriminazioni reciproche e di difformità di vedute riguardanti perfino i tempi di permanenza di M presso il padre, l'organizzazione della festa di compleanno ed il passaggio del vestiario in occasione dei trasferimenti del bambino; del resto, l'incomunicabilità tra i coniugi è resa palese perfino dall'impossibilità di avviare in concreto il percorso di mediazione a cui gli stessi- a parole- avevano aderito per poi non accordarsi sulla scelta dell'organismo.

Alla stregua di quanto riferito dai Servizi Sociali anche nell'ultima relazione del 07/12/2018 (che delinea uno stato di perenne conflittualità tra le parti che induce a dubitare dell'esistenza degli stessi presupposti per intraprendere un percorso di mediazione), appare opportuno confermare il già disposto affidamento di M al Comune di

affinché venga predisposto un percorso di sostegno alla genitorialità seguito poi da uno di mediazione familiare presso il o ad altro centro scelto dalle parti, onde ridurre l'elevata conflittualità che interferisce pesantemente con una rispettosa ed efficace comunicazione reciproca e con i rispettivi ruoli

genitoriali e ciò pur prendendosi atto delle diverse conclusioni della C.T.U., che propendeva per un affido condiviso di cui allo stato non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per le motivazioni sopra addotte; del resto, la stessa dottoressa ha dato atto dell'assenza di una dimensione di reale genitorialità condivisa, una situazione da reputarsi suscettibile di coinvolgere la sfera emotiva del bambino, come nell'episodio dell'iscrizione scolastica.

Per quanto attiene alla regolamentazione del diritto di visita paterno, si reputa, invece, opportuno adottare le modalità suggerite dalla C.T.U. così come precisate con nota dèi 18/05/2018, avendo la dottoressa dato atto dell'esistenza di una solida relazione tra il B ed il figlio che, pur in assenza delle condizioni per un collocamento paritario, deve essere comunque preservata con una dimensione temporale quantitativamente significativa (circostanza che emerge dalla relazione dei Servizi Sociali, che dipinge M come un bambino sereno e vivace, che manifesta sentimenti di affetto per entrambi i genitori).

Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno mensile in favore del figlio, si stima equo confermare la misura di € 300 stabilita dal Presidente del Tribunale (corrispondente alla proposta di bonario componimento del Giudice Istruttore, a cui ha aderito la sola ricorrente), cui si aggiungono la rivalutazione annua I.S.T.A.T. ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano, trattandosi di un importo congruo rispetto alle esigenze di M ed alla situazione reddituale delle parti così come esposte in udienza presidenziale (circa € 1.300 mensili comprensivi di assegni familiari per la ricorrente e circa 6 mese per il resistente), successivamente documentate con le dichiarazioni dei redditi.

Infine, può confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale in quanto collocataria della prole.

Alla sostanziale soccombenza del resistente in ordine alle domande relative al contributo al mantenimento ed al regime di affidamento/co fiocamente della prole consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente come da quantificazione operata in dispositivo; invece, si reputa equo porre i costi della C.T.U. nella quantificazione già operata dal Giudice in corso di causa a carico delle parti al 50% per ciascuna, posto che tale incombente è stato reso necessario dalla conflittualità alimentata da entrambi.

P . Q . M .

Il Tribunale
di
cosi deliberando in via definitiva: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 25/05/2007 in. trascritto al n.

parte li-serie A, anno 2007;

2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di e di quello di di procedere

all'annotazione della presente sentenza;

3. affida il figlio M al Comune di mantenendo il suo collocamento presso la madre ed

assegnando a detto Ente il compito di attuare gli interventi di cui alla parte motiva della sentenza e di

monitorare la situazione;

4. stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate dalla C.T.U.

così come integrate con nota del maggio 2018;

5. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio, un

assegno di €

300, oltre la rivalutazione annua I.S.T.A.T. ed il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e

scolastiche relative alla prole come da protocollo della Corte di Appello di previamente

concordate fatta salva l'urgenza e documentalmente dimostrate;

6. assegna alla ricorrente la casa coniugale;

7. condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente negli importi di € 6.000 per compensi e di 100 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario;

8.

Cosi deciso
in
pone i costi della C.T.U. a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno

Il Giudice
Estensore

RIO
FILIANOT1
nella camera di consiglio dell'11/12/2018

Il FUNZIO

o
■p

TRIBUNALE DI

Nella causa RG N. 7492/2016 - GI dott.ssa Pupa Eugenia, promossa da:
F S ricorrente

Con l'Avv. C P

Contro

E S resistente

Con l'Avv. S G

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE

Piaccia *all.mo* Tribunale di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

In via preliminare, nel merito.

- revocare l'ordinanza di affidamento al Comune di[1] del minore M emessa da GI dott.ssa Guantario il 15.11.2017 per i motivi di cui alla relazione depositata dal CTU, dott.ssa i;

Nel merito, in via principale:

1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi F S e B; S a il 25.05.2007, trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di. anno

2007, parte II, serie A, n. ed ordinare all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune e del Comune di

presso il quale risulta trascritto, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;

2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore M, con collocamento prevalente presso la residenza materna in , Via , come suggerito dal CTU nella sua relazione;

3. disporre che la casa coniugale, sita in , Via di proprietà di entrambi i coniugi, con quanto l'arreda, rimanga assegnata alla signora F S collocataria prevalente del minore;

4. In relazione alle visite del padre, genitore non collocatario, ci si riporta a quanto suggerito dal CTU dott.ssa nella relazione in atti con le integrazioni suggerite dalla medesima all'udienza del 06.06.2018 e con la precisazione che le vacanze di Natale, Pasqua e le altre festività (sia religiose che scolastiche, comprensive di eventuali *ponti),* saranno equamente ripartite tra i genitori in periodi di uguale durata e con alternanza annuale; in particolare a Natale il minore trascorrerà ad anni alternati con la madre e il padre, i periodi dal 23.12. al 30.12 e dal 31.12 al 06.01; la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre (provvedimento presidenziale del 20.01.2017).

5. porre a carico del signor B; S l'obbligo di corrispondere alla signora F , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 per dodici mensilità, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal gennaio 2019, da versarsi, anticipatamente, entro il giorno quattro di ogni mese (mantenimento ordinario comprensivo della mensa scolastica), oltre.al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, a quelle mediche non mutuabili, scolastiche, ad eccezione di quelle di modica entità (come ad esempio le spese ordinarie di cancelleria), ludiche, sportive che, in ogni caso, dovranno essere concordate tra le parti, ad eccezione di situazioni di emergenza, e previa esibizione di idonea documentazione di spesa;

6. condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi di causa.

Nel merito, in via subordinata:

- disporre l'affidamento del figlio minore M al Comune di , con

collocamento presso la residenza materna, affinché, a mezzo dei competenti Servizi Sociali, svolga un adeguato sostegno alla genitorialità dei coniugi e monitorino il rispetto dei tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore e sul corretto andamento degli incontri padre-figlio secondo le modalità suggerite dal CTU dott.ssa. Invariate le ulteriori domande svolte in via principale (n. 1 e dal n. 3 al n. 6), da intendersi qui integralmente trascritte.

In via istruttoria

si insiste, in ogni caso, affinché il Tribunale adito voglia rimettere la causa in istruttoria concedendo i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.

lì 04.10.2018

Foglio di precisazione conclusioni per il resistente signor SB

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza respinte, così giudicare:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare

In via principale;

1. **dichiarare** la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad il 25 maggio 2007 ed iscritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di anno 2007, parte il serie A n. ed ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione dell' emananda sentenza nei registri dello Stato civile e di porre in essere ogni conseguente necessaria attività;
2. **dichiarare** l'indipendenza economica dei coniugi;
3. **confermare** l'affido del minore M ai Servizi Sociali del Comune di , sino all'esito di un percorso di mediazione e sostegno genitoriale che porti al superamento del conflitto genitoriale e, successivamente, **in via principale, disporre** l'affido condiviso del figlio M ai genitori ed il collocamento dello stesso presso la residenza paterna, con diritto di visita della madre, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita dell'asilo sino alle 20.30 della domenica; nel fine settimana di pertinenza materno anche un pomeriggio alla settimana con lo stesso orario e nella settimana con week end di spettanza paterna due pomeriggi con lo stesso orario, **in via subordinata,** come suggerito dalla CTU, **disporre** l'affido condiviso del minore M ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la madre e subordinatamente al mantenimento della residenza del bambino in con diritto di visita del signor B regolamentato come segue: nel week end di spettanza paterna il padre prenderà il bambino a scuola il venerdì pomeriggio e lo riporterà a scuola il lunedì mattina con pernottamento del minore presso di sé da venerdì a domenica notte compresi;

nella settimana con week end di spettanza materna, il padre prenderà il bambino a scuola il mercoledì pomeriggio e lo riporterà a scuola il venerdì mattina con pernottamento del minore presso di sé il mercoledì e giovedì notte. Poiché M non vedrà il padre dal venerdì mattina del week end di spettanza materna al venerdì pomeriggio del week end di spettanza paterna, il padre preleverà M da scuola il mercoledì pomeriggio e lo accompagnerà a scuola il venerdì mattina, con pernottamenti presso di sé il mercoledì e giovedì notte. Si chiede che nei periodi dì sospensione della scuola, in coincidenza con i giorni/pomeriggi di spettanza paterna, compatibilmente con gli orari ed impegni lavorativi del signor B , il padre possa tenere con sé M almeno dalle ore 9.00 del mattino - o anche anticipatamente in caso di impegno lavorativo della moglie - alle 21.30 della sera. In ogni caso, disporre che M abbia un contatto telefonico con il genitore non presente almeno due volte al giorno, in orario definito dal Giudice, e l'altro renderà il bambino disponibile all'altro genitore.

In ogni caso, disporre che M trascorra, secondo il principio dell'alternanza, il periodo delle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre alle 6 gennaio con l'altro, a cominciare da Natale 2017 con la madre; il periodo delle vacanze pasquali per la prima metà, comprendente la giornata della Pasqua sino alle 21.00 (Pasqua 2017 con il padre), con un genitore e per l'altra metà comprendente lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Anche i ponti scolastici e le feste infrannuali saranno ripartiti secondo il criterio dell'alternanza, prevedendo il pernottamento del minore con 11 genitore non collocatario in caso di più giorni consecutivi di festività. Quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno quattro settimane anche non consecutive da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno (in particolare, almeno tre settimane consecutive con il padre per consentire la visita dei nonni paterni in) e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché in accordo con la diversa volontà di M

4. **disporre** che i genitori proseguano il percorso di mediazione già iniziato presso il di in estremo subordine, disporre che la mediazione venga intrapresa presso un centro pubblico deciso dal Giudice, ma indipendente dalla ASL di e , presso le quali svolge l'attività la signora F , nonché la madre della stessa e/o persone da lei conosciute.
5. **porre** a carico della signora F l'obbligo di corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00=(duecento) mensili (ovvero quella maggiore somma che sarà ritenuta equa all'esito di ogni più approfondita indagine relativa alla capacità economica dell'obbligata), da versarsi sempre a mezzo vaglia postale/bonifico bancario entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale ex indici ISTAT a decorrere dal 1° aprile 2018. **In subordine,** in caso di collocamento del minore presso la residenza materna e tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso il padre e del reddito della signora F **disporre** che I genitori provvedano in maniera autonoma e diretta al mantenimento del minore (con revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della signora F), suddividendo nella misura del 50% ciascuno solo le spese straordinarie ludiche, sportive e scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e previo accordo tra i coniugi, salvo ragioni di necessità ed urgenza, il tutto previa esibizione di idonea documentazione da parte del richiedente; **In ogni caso, disporre** che restino **comunque** a carico di entrambi i genitori le spese di scuola materna, istruzione e scolastiche relative al figlio (tasse di iscrizione e frequenza, buoni pasto, gite, trasporti, libri di testo, cancelleria, doposcuola, mensa, corredo di inizio anno scolastico compresi cartella, cancelleria, grembiuli e abbigliamento sportivo), nonché quelle extra-scolastiche (oratori e centri estivi, cooperative sociali, corsi sportivi e didattici compresi abbigliamento ed attrezzature, ripetizioni scolastiche, viaggi, vacanze studio, baby sitter ed altro) e mediche e farmaceutiche non mutuabili (es. riabilitative, specialistiche, dentistiche, ausili e protesi, occhiali, farmaci e parafarmaci non mutuabili), queste ultime previamente concordate dai genitori. Le spese saranno

rimborsate nella misura del 50%, al genitore che le ha anticipate, previa esibizione di ricevuta di pagamento e con le stesse modalità dell'assegno di mantenimento, entro quindici giorni dalla richiesta.

6. **In ogni caso,** i genitori dovranno comunicarsi i luoghi di permanenza del figlio e renderlo almeno due volte al giorno raggiungibile telefonicamente all'altro genitore. Tali condizioni e modalità di visita devono essere interpretate nell'ottica di far valere esclusivamente la volontà e l'interesse di M
7. **Ordinare** alla signora F la firma della delega per i nonni paterni, utile al ritiro del bambino presso la scuola dell'infanzia e/o primaria domani;

Con vittoria di spese e compensi (oltre a contributo forfettario per spese di studio nella misura dei 15% del compenso ex DM. 55/2014 ed oltre oneri fiscali e previdenziali di legge) della presente procedura e delle successive occorrende.

In via istruttoria: si chiede che l'Il.mo Giudice Istruttore voglia ordinare alla ricorrente la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative alle ultime tre annualità e **disporre consulenza tecnica d'ufficio** volta ad accertare le condizioni psico-fisiche del minore e l'eventuale pregiudizio determinato dal conflitto in corso tra le Parti nonché a valutare le capacità genitoriali della Parti e il miglior regime di

TRIBUNALE DI

Cancelleria Civile

SENE
1/2019
R.G.7492/2016

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n. 1/2019, pubblicata il 04/01/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

01/08/2019

IL CANCELLIERE Francesca

Amoroso

composto dai Magistrati:

Dott. M. Radici
Dott. M. E. Pupa

Dott. A. D'Elia
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI
PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rei.
SENTENZA
ha pronunciato la seguente

nella causa civile n.3371/17 R.G., avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente tra

L G

RICORRENTE

, con l'avv.

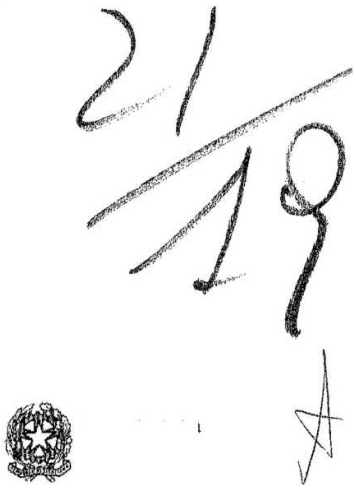

RESISTENTE

C F

NONCHÉ
, con l'avv.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

INTERVENTORE *EX LEGE*

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 26.9.18

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente L G chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato con C F: 1' 11.11.2011 a S Riferiva che dal matrimonio era nata una figlia C (il 21.11.2011) e che tra le parti era venuta meno la comunione materiale e spirituale con sentenza n. 742.15 del Tribunale di -, e che la stessa non potrebbe più ricostituirsi. Chiedeva l'affido esclusivo a sé della figlia con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione delle modalità di visita tra la madre e la minore attraverso un intervento esterno ed un contributo materno al mantenimento della figlia. Dopo aver ricostruito la vicenda separativa, esponeva in particolare che la C era un genitore completamente inidoneo e aveva tenuto una condotta altamente pregiudizievole per il benessere psico-fisico della figlia, da un lato con un comportamento trascurante e superficiale persino nelle cure sanitarie di *C* dall'altro con ripetuti episodi di abbandono della figlia e destabilizzanti per la piccola (instaurando diverse relazioni affettive, cambiando spesso dimora, lasciando la figlia con la nonna materna nonostante la precisa contraria prescrizione da parte del Tribunale, ecc.).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva C F (col patrocinio di un altro legale), che contestava tutta l'avversa ricostruzione dei fatti e chiedeva l'affido esclusivo a sé della figlia con collocazione prevalente presso di sé, con la regolamentazione delle modalità di visita tra padre e figlia e stabilire il concorso paterno al mantenimento della figlia, oltre a richiedere la condanna del ricorrente al risarcimento del danno subito ai sensi dell'art.709 *ter* c.p.c.. Dopo aver esposto le ragioni del persistente ed aspro conflitto con il ricorrente (sfociato anche in varie denunce-querèle per fatti gravi), riferiva di continui "atti persecutori" da parte del marito nei propri confronti e della propria volontà di essere presente in modo continuativo nella vita della figlia.

All'udienza fissata a norma dell'art. 4 della Legge 898/70 comparivano le parti e, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f.,dopo aver emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ed evidenziato le violazioni delle parti a quanto già statuito dal Tribunale nella fase della separazione e successivamente nonché la mancata attivazione del percorso di sostegno genitoriale già ampiamente sollecitato dal Tribunale, con chiara imposizione alla resistente di non allontanarsi con la minore per oltre 200 km dal luogo di residenza, disponeva la comparizione delle parti avanti al G.I..

Depositate le memorie integrative e trattata la causa, emergeva subito la forte conflittualità tra le parti, sicché era disposta c.t.u, psicologica sull'intero nucleo familiare; le parti richiedevano i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la sentenza parziale di divorzio. Decisa la causa sullo *status,* era poi rimessa sul ruolo istruttorio on la concessione dei termini richiesti. Depositata la c.t.u. psicologica ed acquisite le relazioni dei servizi sociali, la causa era ritenuta matura per la decisione.

Precisate, pertanto, le conclusioni all'udienza del 26.9.18, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente il Tribunale dà atto che con sentenza n. 1772.17 è già stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, con rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso.

Per quanto concerne le condizioni da porre alla base della sentenza di divorzio, questo Tribunale ha rilevato, all'esito dell'attività istruttoria e delle comparizioni personali delle parti, un'elevatissima conflittualità, che si è riverberata e continua a ripercuotersi inevitabilmente sulla bambina e sul suo equilibrato sviluppo: proprio per questa conflittualità tra i genitori è stata disposta una consulenza psicologica sull'intero nucleo

familiare, con monitoraggio da parte dei servizi sociali, al fine di comprendere la reale situazione familiare e verificare in concreto le condizioni psicologiche dei genitori e della figlia, ovvero se vi fossero condizioni ostative all'affido condiviso, o comunque emergessero problemi nell'ambito relazionale genitori-figlia.

Ebbene, disposta la relazione psicologica ed acquisiti i rapporti dei Servizi sociali territorialmente competenti, emergeva sempre una forte conflittualità tra i genitori e che la minore risultava coinvolta in un conflitto molto grave. Ciò in verità si rilevava già dall'esame dei documenti prodotti nel processo, in particolare dalla documentazione dei diversi procedimenti e processi penali a carico delle parti per diverse tipologie di reato (di cui all'art. 574 c.p., all'art. 388 c.p., all'art. 167 D. L.vo 196/2003, all'art. 572 c.p., all'art. 582 c.p., ecc.).

Va premesso che questa complessa e travagliata vicenda, che, come ha rilevato il c.t.u., ha coinvolto e continua a coinvolgere in modo significativo lo sviluppo psico-evolutivo di C , è stata oggetto di precedente precisa analisi peritale nella fase della separazione (ove era stato evidenziato uno scenario caratterizzato da dinamiche genitoriali molto conflittuali, rapporti estremamente instabili tali da avere un negativo e disturbante riflesso sul vissuto della bambina e sul suo bisogno di continuità e di stabilità affettiva e relazionale).

Il c.t.u. dava atto delle carenze e delle criticità che caratterizzavano la relazione genitoriale con la figlia, sì da porre il rischio di una severa compromissione evolutiva derivante dalla sovraesposizione della bambina a situazioni ambientali, emotive e relazionali caratterizzate da imprevedibilità, discontinuità affettiva, instabilità emotiva da parte della figura materna, *"esponendola ad un meccanismo di illusione e disillusione affettiva gravemente lesivo per il suo processo di adattamento e di ri-assestamento emotivo"* (cfr. relazione di c.t.u. del 24.6.16 depositata agli atti).

Nell'elaborato reso in questo processo il c.t.u. ha evidenziato la persistente mancanza di comunicazione tra i genitori (dalla suddivisione dei periodi di vacanza, alia negoziazione per la scelta della figura terapeutica cui affidarsi per i trattamenti di C , dalla modifica del calendario di visita materno alle condizioni sanitarie della bambina, etc.) e la loro continua conflittualità manifestatasi con *"un carteggio frequentissimo, per non dire quasi giornaliero, tra i legali, a conferma della precarietà delle dinamiche osservate anche in chiusura della precedente CTU e della scarsa solidità dell'apparente modifica delle posizioni genitoriali",* nonostante la capillarità delle indicazioni psicologiche già fornite alle parti in fase di separazione e successiva modifica.

Ciò, reputa l'ausiliario del giudice, è gravemente destabilizzante per C , *"trasmettendole e rinnovando un prevedibile e dannoso senso di impotenza, obbligandola al confronto con nuove scissioni ed incertezze con l'inconciliabilità delle sue istanze emotive, con una rappresentazione della figura materna, desiderata ma ancora vissuta come deludente e poco affidabile e del paterno potente e prevalente, ma ancora impegnato a contenere, regolare e stabilizzare le oscillazioni emotive, il senso di smarrimento e di confusione"* (cfr. c.t.u, dep. il 20.5.2018).

Per il c.t.u., nel ricorrente prevale un forte vissuto di risentimento nei confronti della ex moglie per l'anarchia nella gestione dei tempi, delle alternanze infra-settimanali, ecc., ma egli è sempre presente nel tutelare C dalle instabilità materne, e la sua solidità ha consentito a C *"nel riproporsi di eventi e cambiamenti di notevole spessore affettivo-relazionale e di particolare pericolosità per le peculiarità del suo funzionamento, di mantenere inalterate quelle coordinate strutturanti che hanno contenuto ed attenuato il suo senso di smarrimento, di arginare le spinte scissionali. La percezione del padre come figura presente e protettiva, capace di contenerla, ha permesso a C di non sentirsi sopraffatta dall'irruzione di sentimenti di sconforto, di confusione emotiva, di impotenza e dalla negazione della sua identità, di poter ancora integrare e riconoscere parti infantili, limitando il sovraccarico del dover gestire le dinamiche adulte, da cui ha rischiato di essere fagocitata e con il rischio di esserne ancora travolta'.*

La C , invece, è apparsa in uno stato di evidente imbarazzo emotivo per il proprio comportamento, avendo preso consapevolezza di aver agito sottovalutando i suggerimenti clinici forniti nell'interesse della minore, riferendo di uno stato di disorientamento, di delusione e di malessere soggettivo.

La madre è apparsa piuttosto vulnerabile, il legame della piccola con la madre si è rivelato ambivalente, denso di angosce di perdita e di sensi di abbandono.

La figura paterna, invece, sia pur con i limiti personologici, è stata, nel tempo ed in modo coerente, l'unica figura garante degli equilibri della figlia, offrendole le dovute sicurezze affettive.

Alla fine il c.t.u. conclude ritenendo che C sperimenta solo il contesto di riferimento paterno come solido punto di riferimento, che ha la funzione di rassicurarla, mentre il contesto materno, che C; *"vive come rappresentazione mentale ancora fragile e non funzionale per i suoi bisogni di stabilità e di sicurezza, si connota per una comprensibile ed accentuata ambivalenza, tra desiderio di certezze e di investimenti affettivi che possano*

garantire la costruzione di un legame di fiducia stabile con la figura materna e sentimenti di delusione affettiva e di scarsa affidabilità".

Pertanto, le conclusioni del c.t.u. evidenziano la necessità di disporre un affido esclusivo della minore al padre (ma con l'esigenza di verifica dell'andamento della situazione nel tempo) con collocamento prevalente presso l'abitazione patema per il bisogno di dare alla piccola continuità e coesione nonché per la necessità di essere rassicurata contro il rischio di ulteriori comportamenti materni impulsivi, tali da esporre la minore a fattori di pregiudizio, mancando peraltro ipotesi prognostiche affidabili nei confronti della madre,

L'ausiliario del giudice ha precisato che ^*affidamento esclusivo proposto non deve essere simbolicamente e nel suo esercizio inteso né come indicazione punitiva o premiale per l uno o per l'altro genitore, né equiparato ad una scelta che voglia sancire un dislivello di potere e di dominanza di un genitore sull'altro, ma finalizzato, come in questa turbolenta situazione, a garantire alla bambina il soddisfacimento di esigenze non differibili, in presenza delle carenze materne non superate ed espresse attraverso azioni, iniziative, contrastanti cambiamenti, che hanno direttamente interferito con la vita di C*

Nel caso concreto, per tutti i motivi sopra indicati, il consulente ha suggerito anche lo svolgimento di un adeguato percorso psicoterapeutico, attraverso persone qualificate, sia per la figlia che per i genitori per aiutarli ad abbattere i conflitti ed iniziare a dialogare in modo proficuo nell'interesse di C

Ne consegue, a parere del Collegio, che, dovendo decidere ai fini dell'interesse dei minori e, quindi, trovare la migliore soluzione tale da evitare maggiori danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare onde assicurare loro il miglior sviluppo della personalità in un contesto di vita quanto più adeguato alla soddisfazione delle proprie esigenze materiali, morali e psicologiche, nell'interesse della minore, vada disposto l'affido esclusivo della bimba al padre con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, e sollecitando i percorsi espressamente consigliati dal consulente.

Ebbene, è noto che, dall'interpretazione dell'art. *337-quater* C.C. in combinato disposto con Kart. 337-*ter* C.C., emerge la centralità dell'interesse del minore per orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento della prole, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. *ex multis* Cass. 22/09/2016 n° 18559) "*alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicofisica".*

La legge (art, *337-quater* C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali il Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità od incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento per il minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (v. Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile, ecc..

D'altro canto, solo un'elevata conflittualità tra i genitori (v. Cass. 22/09/2016 n° 18559), come nella fattispecie concreta in esame, può determinare la scelta dell'affido esclusivo e non anche quando la stessa rimanga nei limiti di una dialettica che non intralci la serenità e la possibilità di sviluppo psico-fisico equilibrato del minore. In effetti, la recente decisione della Corte di Cassazione 27/2017 appare coerente con i risultati interpretativi dei precedenti giurisprudenziali laddove richiama la centralità dell'interesse del minore, chiarendo che *"resistenza di una conflittualità tra i coniugi, derivante dalla particolarità caratteriale di entrambi non costituisce un motivo tale da derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso in favore di quello esclusivo, a meno che il primo sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il sano equilibrio e sviluppo psico-fisico, con la precisazione che, in tal caso, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso".*

Per le modalità di visita tra madre e figlia ritiene il Collegio di dover stabilire che queste avvengano con le modalità stabilite dalla c.t.u. e dettagliatamene indicati in dispositivo, tenendo conto anche degli sviluppi dell'attività lavorativa materna, della necessità che C partecipi regolarmene alle attività extra-scolastiche, a centri estivi, ecc..

Deve tenersi conto anche di quanto evidenziato nell'elaborato peritale sull'importanza che C mantenga rapporti significativi con il fratello maggiore e la nonna paterna.

Rispetto alla frequentazione con la nonna materna il c.t.u. ha precisato che la madre potrà affidarle la bambina solo in condizioni di emergenza o residuali.
Infine, i Servizi preposti al nucleo familiare provvederanno sia a monitorare il nucleo familiare, valutando in concreto la possibilità di eventuali modifiche delle modalità di visita tra madre e figlia laddove rilevino un'evoluzione positiva della condotta materna, sia a relazionare, almeno annualmente, salvo i casi d'urgenza, sulla situazione ed in particolare sul percorso della minore, al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, evidenziando, ove mai, la sussistenza di eventuali cause di pregiudizio.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico per il concorso al mantenimento della figlia, visti i parametri di cui all'art. 337 *quater* c.c. -co. IV- (attuali esigenze dei figli, tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di ogni genitore, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore) e mentre risulta incontestato l'elevato tenore di vita tenuto dalle parti durante gli anni di convivenza, bisogna tenere conto del tempo di permanenza presso i genitori della prole, come sopra stabilito, e delle condizioni precipue degli ex coniugi.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che il ricorrente, di circa anni, ha prodotto dichiarazioni "Al dei redditi dell'ultimo triennio passati da oltre €212.000 lordi annui a poco più di €9.000 lordi annui, in quanto, a suo dire, avrebbe cambiato attività lavorativa ed in sede presidenziale ha dichiarato di poter al massimo guadagnare in futuro €30.000 annui; ha riferito di avere un altro figlio, di oltre venti anni, al cui mantenimento contribuisce con €500 mensili e di vivere in una casa in locazione per cui ha documentato di pagare un canone locativo mensile di €700.
La resistente, di anni, ha riferito all'inizio del processo di svolgere l'attività di agente per la vendita di auto, mentre attualmente di essere stata assunta presso un centro medico, ma di cui non si conosce il reddito; ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 per €13.600 circa lordi; ha dichiarato di avere una relazione con un altro uomo con cui al momento non convive, e che nelle more ha acquistato una casa di abitazione a mentre prima viveva in una casa in locazione con un canone mensile di €450 mensili.
Ebbene, dall'esame delle condizioni economiche delle parti emerge al momento una sostanziale parità delle rispettive dichiarazioni dei redditi, sebbene siano incontestate da un

lato le maggiori sostanze economiche del ricorrente e dall'altro lato la maggiore permanenza della figlia presso il padre.
Ne consegue, a parere del Tribunale, che possa stabilirsi che le parti provvederanno direttamente al mantenimento della figlia quando la minore si troverà presso di loro.
Le spese straordinarie di C, come stabilite nel protocollo della Corte d'Appello di previamente concordate, ovvero in caso d'urgenza, successivamente documentate, graveranno in ragione dell'80% sul padre e del 20% sulla madre, stanti comunque le pregresse migliori condizioni economiche paterne.
Per completezza dì trattazione deve osservarsi che non possono trovare accoglimento le istanze avanzate dalla difesa della resistente in sede di comparsa conclusionale, in quanto tardive e non supportate da valido riscontro probatorio.
Ritiene, poi, il Collegio di dover rigettare le istanze avanzate di condanna ai sensi e per gli effetti di cui alfart.709 *ter* c.p.c., Partendo dall'esame del disposto di cui all'art. 709 *ter* c.p.c., emerge che la *ratio* della norma è quella di consentire al Giudice del processo di pronunciare provvedimenti sanzionatovi quando constati resistenza *"di gravi inadempienze"* quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, o di atti che *"ostacolino il corretto svolgimento delle modalità d'affidamento",* o. più in generale, di atti che *"arrechino pregiudizio al minore".* In questi casi il Giudice può alternativamente o congiuntamente: a) modificare i provvedimenti in vigore, b) ammonire il genitore inadempiente, c) infliggere sanzioni amministrative pecuniarie. d) disporre a carico di uno dei genitori il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del figlio.
Mentre appare evidente la natura sanzionataria del provvedimento di ammonizione e dell'applicazione della pena pecuniaria, più controversa è la questione se il risarcimento del danno costituisca una forma di *punlìve damages* ovvero di sanzione privata, o debba più semplicemente ricondursi al paradigma di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c..
Senza voler entrare nel merito specifico dell'argomento, si ritiene più corretta la prima ipotesi. Ciò si evince proprio nel caso di risarcimento del danno per mancata attuazione dei provvedimenti di affidamento ovvero di comportamenti che ne hanno ostacolato il corretto svolgimento, campo questo ove ampi sono i poteri officiosi del Giudice che adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli minori: ciò induce a ritenere che i provvedimenti *ex* art. 709 *ter* c.p.c. siano ben diversi rispetto al risarcimento del danno *ex* artt. 2043 e 2059 c.c..

Non va poi sottaciuto che i provvedimenti relativi ai minori non si caratterizzano quali provvedimenti di condanna in senso proprio, con una contrapposizione di interessi tra le parti, ma tendono a realizzare un regolamento di vita nell'interesse prevalente di un terzo, il minore.

Invero, l'obbligazione da adempiere non appare predeterminata nel senso negoziale, ma trattasi di comportamenti imposti dal giudice alle parti secondo una valutazione fatta caso per caso: ne consegue che appare più corretto parlare di un generale dovere di entrambi i genitori di attenersi a comportamenti satisfattivi dell'interesse del minore, al fine di rendere il provvedimento di affidamento attuale ed efficace e di realizzare effettivamente l'interesse del minore.

Fatta questa breve premessa teorica, va evidenziato che nella fattispecie concreta in esame, all'esito dell'istruttoria espletata ed in particolare dall'esame della c.t.u. psicologica, emerge la sostanziale osservanza dei provvedimenti giudiziali da parte dell'ex marito, mentre non si rileva lo stesso rispetto da parte della resistente. Ed infatti, non emerge che sia stato il comportamento paterno ad impedire gli incontri tra madre e figlia, ma, come rilevato anche dalla c.t.u., è stata la condotta materna a creare una frattura con la minore, o, quanto meno, un profondo senso di delusione di c •

Per quanto concerne le altre domande avanzate dalle parti (risarcimento del danno, ecc.) ritiene il Collegio che tali domande siano inammissibili, come tempestivamente rilevato *ex officio.*

La fattispecie concreta in esame impone di esaminare se sia ammissibile un *simultaneus processus* tra i giudizi di separazione e di divorzio e tali domande: il problema attiene alla possibilità di ammettere domande soggette a riti diversi, quello camerale, per l'azione di separazione o di divorzio, e quello ordinario, relativo al risarcimento del danno, ecc.

In relazione a tali ultime domande, soggette a rito ordinario (come per es. le domande di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, ecc.) proposte simultaneamente a quella di separazione o di divorzio, la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che Kart. 40 c.p.c. consenta nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art, 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. E poiché, il giudizio di separazione o di divorzio segue il rito camerale, ne deriva che deve escludersi la possibilità del

simultaneusprocessus, trattandosi di domande non accessorie e non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio (in questo senso v. Cass.6660/01, Cass. 27386/14) e comunque ben potendo la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o di divorzio.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che i procedimenti di separazione e di divorzio debbano ritenersi soggetti a rito speciale, in quanto sono introdotti con ricorso e caratterizzati da una prima fase a cognizione sommaria dinanzi al Presidente del Tribunale, anche se poi si sviluppano nella fase a cognizione piena secondo il rito ordinario, con la conseguente inammissibilità della proposizione di domande soggette a rito ordinario al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata.

Nella vertenza in esame deve, pertanto, ritenersi l'insussistenza di qualsiasi ragione di connessione ai sensi dell'art.40, co. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di divorzio del tutto neutra in relazione a dette ulteriori domande.

Accolta la domanda nei limiti sopra indicati, tutte le ulteriori domande, istanze e deduzioni devono ritenersi assorbite e/o reiette ovvero inammissibili.

Infine, il Tribunale osserva che debba disporsi la revoca dell'ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto non-solo ella nulla ha indicato nella parte di modulo relativa all'esposizione dei fatti di causa sulle motivazioni a fondamento della richiesta e delle prove da far valere in giudizio, così incorrendo in una violazione suscettibile di determinare l'inammissibilità dell'istanza *ex* art. 122 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, ma inoltre non ha precisato nel corso del processo l'entità degli emolumenti ricevuti per il lavoro svolto (sul punto va sottolineato che secondo la Suprema Corte, sez. IV penale 18/09/2015 n. 40943, *"l'inganno potenziale della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell' istanza le condizioni di reddito sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi influenti per il superamento del limite di reddito"),* gravando comunque sull'interessato indicare, almeno sinteticamente, i mezzi di sussistenza (cfr. Cass. Pen. Sez, IV, 20/10/2010, n. 2616).

In considerazione del parziale accoglimento delle reciproche istanze si ritiene di dover compensare parzialmente le spese di giudizio, che vanno liquidate come indicato in dispositivo.

Le spese di c.t.u. graveranno su entrambe le parti in modo uguale in quanto l'espletamento dell'indagine è apparsa funzionale a meglio comprendere la complessa situazione famigliare.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L G nei confronti di C F, ogni ulteriore domanda eccezione e istanza disattesa, cosi provvede: -affida la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocamento prevalentemente presso l'abitazione patema;

-dispone che la madre possa tenere con sé la figlia a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento della bambina a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (che in caso di disaccordo si fissa al mercoledì) ed accompagnamento a scuola l'indomani mattina; nella settimana in cui è previsto il fine settimana paterno, C potrà trascorrere con la madre due pomeriggi con un solo pernottamento (che in caso di disaccordo si stabilisce nel mercoledì con pernottamento e nel giovedì con rientro serale presso la casa patema non oltre le ore 21.30); nelle vacanze estive la figlia starà con ogni genitore per tre settimane complessive, di cui solo due da prevedersi consecutive, non accorpabili con la terza settimana, anche se riferita al mese successivo, nel periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno; C trascorrerà il primo fine-settimana successivo alle ferie estive, natalizie e pasquali con il genitore con cui non ha condiviso il periodo di vacanza; nelle vacanze natalizie la minore starà alternativamente annualmente con ogni genitore dal 22.12 al 30.12 sera e dal 30.12 sera al 7.1, con accompagnamento a scuola; la figlia trascorrerà i. ponti infrannuali in via alternata con ogni genitore; C trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni;

- l'intero nucleo familiare dovrà intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità con figure professionali qualificate per poter individuare e risolvere le problematiche educative nonché un processo di mediazione familiare e un sostegno psicologico a favore della minore;

-dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Servizio sociale del Comune di per gli adempimenti indicati in parte motiva;

-dispone che i genitori provvedano direttamente al mantenimento della figlia quando è presso le rispettive abitazioni; le spese straordinarie della figlia, come indicate in parte motiva, graveranno in ragione dell'80% sul padre e del 20% sulla madre;

- revoca l'ammissione di F G dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

-rigetta ogni altra domanda;

-condanna la resistente a rifondere le spese di lite del ricorrente, che si liquidano, già ridotte, in complessivi euro 3.500, oltre oneri di legge. Le spese di c.t.u. graveranno in modo paritario su entrambe le parti. Così deciso a IL GIUDICE Est. Annarita D'Elia

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.
3371/2017
SENT. 21/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.21/2019, pubblicata il 08/01/2018 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

, 01/08/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

-
Presidente
- Giudice
Relatore
-
Giudice

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale
di
- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1. Dott. Massimiliano Radici

2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa

3. Dott.ssa Annarita D'Elia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1500/2018 R.G. posta in decisione all'udienza deli'08/01/2019 e

promossa da

T E, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. C L che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-RICORRENTE

contro

T M , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.

M C , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

Avv. Via Tel.	**Avv.** Via Tel.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

RG 1500/18

GIUDICE DOTTSSA EUGENIA PUPA

UDIENZA 8/1/2019

Nella causa di separazione promossa da:

E T - ricorrente Avv.

Contro

M T **-** resistente Avv.

FOGLIO CONGIUNTO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La difesa della ricorrente e del resistente così precisano congiuntamente le loro

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale lll.mo, contrarìis rejectis:

NEL MERITO:

1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
2. Assegnare la casa coniugale alla Signora E con tutti gli arredi;

3. Disporre l'affidamento del figlio minore N alla madre con collocazione e residenza presso la madre;

   3.0stabilire che il padre possa vedere e tenere il figlio N con sé, previo accordo con la madre, senza che siano predefiniti giorni ed orari; il padre avrà facoltà di tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi tra i coniugi. Quanto sopra compatibilmente con la circostanza che il padre si è trasferito all'estero;

4. Stabilire che il padre versi alla signora E, quale contributo per il mantenimento del figlio N la somma di €. 300,00 (trecento/00) con rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 10 di ogni mese;
5. Disporre che il padre corrisponda il 50% delle spese straordinarie del figlio N e, in particolare, delle spese scolastiche, mediche non mutuabili, sportive e ricreative;

   Spese compensate.

2 ottobre 2018

Avv.

Avv.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente, che, dopo aver omesso di presenziare all'udienza presidenziale destinata all'esperimento del tentativo di conciliazione, si é costituito nulla opponendo in ordine alle domande avverse, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.

Può confermarsi, in conformità alle conclusioni congiunte sul punto rassegnate dalle parti, il provvedimento presidenziale di affidamento esclusivo alla madre del figlio N (di anni i, rimettendo la regolamentazione delle modalità di visita del padre ad accordi diretti tra le parti, in considerazione della di lui età adolescenziale, con l'aggiunta della regolamentazione delle vacanze estive, natalizie e pasquali secondo le pattuizioni raggiunte inter partes; possono, altresì, confermarsi integralmente, secondo le stesse domande congiunte delle parti, i provvedimenti presidenziali relativi all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale ed alla fissazione di un contributo al mantenimento del minore a carico del convenuto di € 300 rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, ludico- sportive), in quanto congrui rispetto all'interesse della prole.

Stante l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, devono compensarsi integralmente tra le parti le spese di lite.

P . Q . M .

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi;

2. Affida il minore N in via esclusiva alla madre, rimettendo la regolamentazione del diritto di visita ad accordi diretti tra le parti;

3. Conferma le modalità di frequentazione tra padre e figlio nelle ferie estive e nelle festività stabilite all'udienza presidenziale;

4. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese mediche non mutuatali, scolastiche, ricreative e sportive;

5. Assegna alla ricorrente la casa coniugale;

6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

7. Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio,

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Cristiani Rossana

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
12 GEN 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Cristiani Rossana

Così deciso in E nella camera di consiglio dell'11/01/2019

Il Giudice Estensore

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.
1500/2018
SENT. 34/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.34/2019, pubblicata il 12/01/2018 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

, 01/08/2019

IL CANOE Frane

oroso

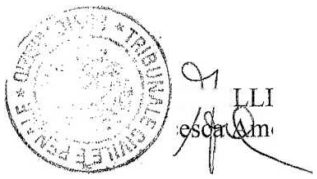

N, R.G. 462/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott, Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2016 promossa da:

S F (C.F.) con il patrocinio dell'avv.
e dell' avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

A S (C.F.) con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.

RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Per la parte ricorrente:

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, così provvedere:
Nel merito in via principale

- *disporre, previa eventuale sospensione del giudizio sino alla definizione dei progetti /programmi predisposti dagli organi competenti in riferimento alle relazioni affettive tra le parti ed i minori;*
- *disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con allocazione presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre secondo le modalità che riterrà più opportune;*
- *determinare previo accertamento della situazione reddituale delle parti, anche tramite consulenza tributaria, il contributo all'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, nella somma mensile forfettaria di euro 150,00 (centocinquanta, 00) per ciascun figlio, o nella somma minore o maggiore che il Giudice vorrà determinare in corso di causa; —prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento per le parti considerati i redditi di entrambe e la rispettiva capacità lavorativa, e che gli stessi sono economicamente autosufficienti.*

In via subordinata

- *nell'ipotesi in cui il Giudice Istruttore abbia accertato tramite valutazione peritale (CTU), ed all'esito del percorso genitoriale seguito dai servizi competenti, l'inidoneità della madre e/o del padre all'affidamento dei minori, ordinare l'affidamento dei minori ai servizi competenti territorialmente ai fini di consentire agli stessi un percorso più equilibrato e progressivo di riavvicinamento al padre ad oggi gravemente ostacolato.*

In via istruttoria
si chiede che vengano ascoltati i figli minori sulle questioni di affidamento, e/o nell'ipotesi in cui il Giudice lo ritenesse opportuno, valutare le condizioni degli stessi tramite CTU. Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed eccepire in corso di causa, indicare testi e formulare capitoli di prova, anche a seguito del comportamento processuale di parte resistente. Con condanna alle spese e competenze di causa da attribuire al sottoscritto procuratore oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Per la parte resistente:

Voglia ITll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: previo ogni accertamento ritenuto necessario e/o opportuno:
A) Nel merito

- *In via principale:*
- *Confermare, per le chiare motivazioni di cui in atti, l'affidamento esclusivo dei figli minori D e ÀZ F alla madre ed il relativo collocamento presso la stessa;*
- *Dichiarare, per le ragioni emerse in corso di giudizio, la decadenza del signor S F dalla responsabilità genitoriale;*
- *Disporre, per le chiare motivazioni di cui in narrativa, l'immediata interruzione di ogni attività del Servizio Tutela territorialmente competente (originariamente prevista dalle*

condizioni di separazione che nell'odierno giudizio sono state genericamente confermate in sede di Ordinanza Presidenziale specificamente rivolta ad organizzare la ripresa di incontri, seppur in sede protetta e graduale, tra il signor F\ ed i due figli minori D e M

•

- *Condannare, in punto economico, il Signor F , per le ragioni di cui in atti, a versare alla Signora S a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di Euro 900,00 (da intendersi Euro 450,00 pro capite), da rivalutare annualmente come per legge, o quella maggior (o in via di denegato subordine minore) somma che, in esito ad ogni eventuale accertamento, l'Ecc.mo Tribunale riterrà più congrua nel caso di specie e condannare, altresì, il Signor F a versare alla Signora 8 il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, per esse intendendosi quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche (materiale scolastico, testi, gite e mensa), nonché quelle ludico/sportive, da concordarsi previamente tra i coniugi;*
- *Condannare, altresì, per le ragioni di cui in atti, il Signor F a corrispondere alla Signora* S*, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di Euro 200,00, da*

rivalutare annualmente come per legge, o quel maggiore (o in via di mero e denegato subordine minore) importo l'Ecc.mo Tribunale riterrà più congruo nel caso di specie.
- *In via subordinata:*
- *Confermare, per le motivazioni di cui in atti, l'affidamento esclusivo dei figli minori D e Mi F alla madre ed il relativo collocamento presso la stessa;*
- *Chiamare il Servizio Minori territorialmente competente in relazione*

alla residenza dei minori a svolgere le attività ritenute più opportune nell'interesse dei minori D e M con riferimento alla gestione dei rapporti tra questi ultimi ed il padre, prevedendo, se del caso, che gli eventuali incontri con lo stesso avvengano con assoluta gradualità, in ambiente protetto ed alla presenza degli incaricati del Servizio Minori;
- *Condannare, in punto economico, il Signor F per le ragioni di cui in atti, a versare alla Signora* S*, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di Euro 900,00*

(da intendersi Euro 450,00prò capite), da rivalutare annualmente come per legge, o quella maggior (o in via di denegato subordine minore) somma che, in esito ad ogni eventuale accertamento, l'Ecc.mo Tribunale riterrà più congrua nel caso di specie e condannare, altresì, il Signor F a versare alla Signora S< \ il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, per esse intendendosi quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche (materiale scolastico, testi, gite e mensa), nonché quelle ludico/sportive, da concordarsi previamente tra i coniugi;
- *Condannare, altresì, per le ragioni di cui in atti, il Signor F a corrispondere alla Signora S a titolo dì contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di Euro 200,00, da rivalutare annualmente come per legge, o quel maggiore (o in via di mero e denegato subordine minore) importo l'Ecc.mo Tribunale riterrà più congruo nel caso di specie.*

B) In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014), IVA (se dovuta) e CPA come per legge.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Dato atto dell'emissione della sentenza divorzile nel corso del procedimento, vengono esaminate di seguito le ulteriori domande.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

La domanda è riferibile unicamente al figlio M minorenne, posto che il primogenito, D. è divenuto maggiorenne il

Detta domanda è comunque inammissibile, come eccepito da parte ricorrente, in quanto formulata tardivamente (né può intendersi quale accettazione del contraddittorio il fatto che il ricorrente si sia difeso nel merito, avendo egli preliminarmente svolto l'eccezione di che trattasi).

Entrambe le parti, fondamento delle proprie testi in punto di ammissibilità (o meno) della domanda di decadenza, richiamano l'orientamento delle SS, UU, della Cassazione sintetizzato nella pronuncia che segue, alla quale attribuiscono una diversa valenza rispetto al caso di specie: "Za *modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. pud riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali*" (Cass .SS. UU. sent. n. 12310 del 15/6/2015).

Ad avviso della resistente *"nel caso di specie, la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, rispetto a quella di affido esclusivo, rimane collegata ai medesimi fatti portati in giudizio, sulla base degli stessi risulta più idonea a tutelare l'interesse dei figli e non ha comportato né l'allungamento dei tempi processuali, né alcuna compromissione della difesa del signor S F , che si è ampliamente profuso sulla domanda stessa".*

Osserva il Collegio che il procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è un procedimento autonomo e con finalità differenti rispetto a quello inerente alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.

Il primo è un giudizio che investe un determinato genitore ed è volto ad accertare se questi violi, trascuri od abusi delle prerogative genitoriali arrecando grave pregiudizio al figlio, così giustificandosi la rimozione del potere decisorio in ordine alle scelte per il minore.

Il secondo è un giudizio che indaga sui rapporti tra entrambi i genitori in relazione alla co-gestione del minore ed è finalizzato ad accertare se l'affido condiviso sia coerente ovvero contrario all'interesse del minore, nel qual caso dovranno essere adottati gli opportuni correttivi, che comunque presuppongono la capacità di entrambi i genitori, pur in modo differente, di svolgere il proprio ruolo (posto che ove così non fosse - e si dovesse accedere all'ipotesi della decadenza dalla potestà - non vi sarebbe nemmeno la necessità di provvedere in punto di affido).

Per questa ragione ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale è richiesta

Difensore a favore del minore (art. 336, ult. co., c.c.), non prevista nell'ambito dei procedimenti divorzili con minori, ed è prevista la legittimazione attiva anche a favore dei parenti e del P.M. (art. 336 c.c.).

Nel caso di specie, oltretutto, le ragioni poste dalla Sig.ra S a fondamento della domanda di decadenza attengono a fatti nuovi, appresi successivamente rispetto alla costituzione in giudizio, a conferma del fatto che quello che si intende ottenere è una richiesta diversa rispetto a quella originaria (affido esclusivo), che impone adempimenti differenti, con conseguente lesione del contraddittorio ed allungamento della tempistica processuale.

Affido di M

La questione principale, sulla quale ha insistito il ricorrente anche nelle comparsa conclusiva, prima che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è la ripresa del rapporto padre/figli (da riferirsi ora solo a M , interrottosi da vari anni.

Tale aspetto è stato approfondito anzitutto nell'ambito del giudizio di separazione, che si è in parte sovrapposto al presente in quanto il ricorso divorzile è stato promosso dal Sig. F prima che la sentenza di separazione passasse in giudicato (poi intervenuto nel corso del presente giudizio).

Nel corso di tale procedimento - conclusosi con sentenza di addebito al resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e per le condotte violente del ricorrente - è stata disposta l'audizione dei minori e dei S.S. incaricati di favorire la ripresa dei rapporti padre/figli.

L'assistente sociale, D.ssa , riferiva al riguardo quanto segue: *"la percezione che si ha parlando con i ragazzi è che ci sia stato effettivamente qualcosa (...) (maltrattamenti di una certa portata) io non sono in grado di stabilirlo, anche se devo dire che entrambi, anche separatamente, raccontano le stesse cose e nello stesso modo... essendovi ricordi di fatti che hanno intimorito ì ragazzi. In particolare D I anche con il non detto, con le espressioni del volto, mostra ancora vive le angosce che si porta dentro (un vissuto di ordini, botte, discussioni senza possibilità di replica, di rimproveri e sberle avanti a terzi ed altro). Per quanto riguarda M essendo più piccolo ed essendo stato meno oggetto di questi aspetti traumatici, permane il ricordo, ma il ragazzo non mostra le medesime angosce del fratello, anche perché lui dice di aver solo visto accadere queste cose sul fratello e sulla mamma ".*

Entrambi i fratelli, in sede di audizione, confermavano gli atteggiamenti maneschi e violenti del padre, riferendo delle perplessità ad accogliere l'invito a cena di quest'ultimo *("noi però non eravamo molto*

rapporti noti può avvenire senza un percorso di avvicinamento di entrambe le parti (padre e figli), laddove il padre si è mostrato indisponibile rispetto a questa prospettiva.

D’altronde non può essere posto a carico unicamente di M - particolarmente provato da questa esperienza (ed oltretutto affetto da una forma benigna di fibroma osseo, il cui aggravamento egli associa alle violenze fisiche subite) - il compito di avvicinarsi al padre.

Piuttosto è quest’ultimo che deve dimostrare di voler fare dei passi in questa direzione, in modo costante e continuo.

In assenza di un mutato atteggiamento non avrebbe alcun senso l’approfondimento a mezzo di CTU della condizione di M il quale ha riferito in modo chiaro e ripetuto quale sia il suo vissuto, la sua sofferenza e quali siano le sue attuali difficoltà.

Tutto questo si riverbera ovviamente anche sulle determinazioni in punto di affido, che non possono essere differenti rispetto a quanto disposto in sede di separazione posto che, nei fatti, nulla è mutato ed anzi si è aggiunta la morosità del ricorrente rispetto al mantenimento dei figli.

Piuttosto, alla luce di quanto esposto e per assicurare un esercizio efficiente e funzionale dell’istituto, deve attribuirsi alla madre la responsabilità genitori al e esclusiva per le questioni straordinarie inerenti alla scuola, alla salute ed al rilascio di documenti validi per l’espatrio a favore di M

Contributo paterno per il mantenimento dei figli

Il ricorrente, artigiano edile, assume che la propria situazione economica è peggiorata in ragione anche dell’inabilità lavorativa che gli è stata riconosciuta, nella misura compresa tra 1/3 ed il 46 %, e chiede pertanto che la contribuzione ordinaria per ciascun figlio sia contenuta nella misura di 150 euro.
Tale affermazione non è credibile per le ss. ragioni.
In primo luogo la certificazione 1NPS allegata in atti non esclude la capacità lavorativa del ricorrente, ma la orienta verso attività simil impiegatizio, meno gravose per il fisico.
In secondo luogo egli, pur non producendo dichiarazioni dei redditi aggiornate (l’ultima è quella del 2014 relativa all’annualità 2013) ha dimostrato di avere continuato a svolgere l’attività imprenditoriale senza far emergere i propri guadagni, come si evince dalla documentazione acquisita anche a mezzo di Polizia Tributaria.

Ne è una riprova l'operazione immobiliare relativa all'acquisto un immobile costituito da 3 appartamenti al prezzo di euro 87 mila euro, senza che risulti l'addebito sul conto corrente degli assegni emessi, immobile che è stato rivenduto il medesimo giorno allo stesso prezzo d'acquisto.

Dovendosi escludere che il ricorrente abbia fatto un'operazione priva di senso, deve ritenersi che ciò abbia prodotto un guadagno, che però non è Cacciabile in base alle fonti in nostro possesso.

D'altro canto egli ha bonificato delle somme all'attuale compagna ('), per un importo di

circa euro 48.800,00, rispetto alle quali non è stata fornita alcuna spiegazione.

E' significativo al riguardo il fatto che l'unico assegno tracciabile dell'operazione di compravendita descritta, assegno per l'importo di euro 23 mila, sia stato versato sul conto corrente del ricorrente e dopo poco bonificato da questi sul conto della compagna.

E' evidente che quest'ultima è in realtà un prestanome per il ricorrente (che oltretutto ha la delega ad operare sul conto corrente della M \ e ciò porta a ritenere che altrettanto valga per il negozio di orologi intestato alla Sig.ra M , non essendo state indicate le disponibilità di quest'ultima (al di fuori di quanto elargitole dal F) e ciò anche prescindendo dalle di parte ricorrente circa la genuinità delle deposizioni dei testi C ed E (che hanno riferito in merito alla

presenza del F in negozio) in quanto persone vicine alla resistente.

Infine, il sodalizio imprenditoriale tra il ricorrente e la compagna è stato dimostrato anche nel dibattimento relativo al procedimento a carico di questi ultimi per sfruttamento della prostituzione, conclusosi con sentenza di condanna.

Sebbene questa non sia definitiva, gli elementi acquisiti hanno indubbia rilevanza in questa sede, *in primis* per quanto concerne i riscontri forniti in ordine all'addebito (vd. gli accertamenti fatti dalla P.S., le deposizioni dei clienti della struttura, il materiale rinvenuto, ecc.), *in secundis* per quanto concerne (ed è ciò che rileva in questa sede), la lucrosità di quest'attività, esercitata negli spazi prima adibiati ad ufficio del F , il quale ha ammesso che era a conoscenza dell'utilizzo per massaggi erotici e di avere prestato la propria opera per pubblicizzarlo (vd. sent. in atti).

Il F non è credibile quando nel dibattimento penale nega di avere beneficiato dei lauti guadagni di questa attività, ma è significativo che egli abbia riferito, a supporto del proprio assunto, di avere una propria *'"attività imprenditoriale lucrosa"'* (assunto ribadito dalla difensore, portando argomentazioni volte a provare che il F ' svolga *"un 'attività imprenditoriale di successo",* vd. sent. in atti).
D'altronde sul profilo social egli mostra di fare con la compagna un tenore di vita agiato (come allegato dalla resistente).
Gli elementi esposti stridono con la morosità del ricorrente in relazione alle somme stabilite in sede di separazione e confortano la richiesta di parte resistente di elevazione della contribuzione paterna, tenuto conto dell'incremento delle necessità dei ragazzi e del fatto che di queste si faccia carico in via esclusiva la madre, che non ha certamente le capacità economiche del padre.

Per tale ragione la contribuzione paterna ordinaria viene quantificata in euro 450,00 per ciascun figlio, ferma restando la contribuzione per le spese straordinarie, come stabilite dal protocollo adottato dalla Corte d'Appello di , nella misura del 50 %.

Assegno divorzile per la resistente
La domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente va disattesa per difetto di prova.
Era onere della Sig.ra S fornire la prova dell'incolpevole assenza di mezzi adeguati, attraverso i tentativi fatti per il reinserimento nel mondo del lavoro, mentre appare evidente la contraddizione tra la domanda di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ove ha dichiarato un reddito pari a zero, e quanto riferito in sede Presidenziale, ove ha ammesso di svolgere attività di pulizie, senza esplicitare i guadagni.
Ammissione al patrocinio a carico dello Stato della Sig.ra S
Tale ammissione va revocata in ragione dell'incongruenza esposta nel punto precedente ed in considerazione del fatto che è onere della parte beneficiata rappresentare, prima della conclusione del procedimento, le variazioni delle proprie entrate.

Spese di lite

Le spese di lite vanno compensate per 1/3 in ragione della parziale soccombenza della resistente e poste per il residuo a carico del ricorrente, posto che l'attività processuale si è concentrata soprattutto sulle questioni in punto di affido e capacità contributiva per il mantenimento dei figli.
Le spese dovute dal ricorrente si quantificano in euro 4.800,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto dell'emissione della sentenza di divorzio nel corso del presente procedimento, così provvede:

1. Dichiara inammissibile la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale promossa dalla resistente;
2. Conferma l'affido esclusivo materno del figlio M ed i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione in ordine agli interventi dei S.S. attribuendo alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva per le questioni straordinarie inerenti alla scuola, alla salute ed al rilascio di documenti validi per l'espatrio a favore di M
3. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, sino alla loro autosufficienza economica, corrispondendo alla resistente entro il 15 di ogni mese la somma di euro 450,00 per ciascun figlio sostenendo altresi il 50 % delle spese straordinarie, come previste dal protocollo adottato dalla Corte d'Appello;
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
5. Revoca l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato a favore della resistente;
6. Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese residue pari ad euro 4.800,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.

Si comunichi alle parti ed ai S.S.

11 gennaio 2019

Il Presidente Est.

dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 66/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.66/2019, pubblicata il 15/01/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

,05/09/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

N. R.G. 3521/2018

In decisione n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

25/01/2019
1/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Annarita D'Elia dott. M. E. Pupa

ha pronunciato la seguente
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3521/2018** promossa da:
V **B** (C.F.
in calce all'atto di citazione dall'avv.
Telematico presso lo studio del medesimo
rappresentato e difeso, giusta delega a margine, elettivamente domiciliato in
Indirizzo

contro
D **C**
R medesimo NONCHÉ
(C.F.), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso lo studio del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

INTERVENTORE EX LEGGE

CONCLUSIONI

Le parti concludevano congiuntamente come da verbale dell'udienza del 25.1.19

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente B V chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con C Di Precisava che avevano contratto matrimonio in il 26\5\2007
ed erano nati due figli, entrambi minori, che tra le parti era venuta meno la comunione materiale e spirituale con decreto di omologa del 18.9.2015 di questo Tribunale e che la stessa non potrebbe più ricostituirsi. Richiedeva altresì provvedimenti in ordine all'affido

dei figli, la collocazione prevalente, le modalità di visita nonché per la contribuzione al mantenimento della prole.

Instauratosi il contraddittorio, C D si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedeva porsi alla base della sentenza condizioni parzialmente difformi.

All'udienza fissata a norma dell'art. 4 della Legge 898/70, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva le parti avanti al G.I.

Depositate le memorie integrative e trattata la causa, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni da porre alla base della sentenza di divorzio. Precisate, pertanto, le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.

Invero, emerge dalla documentazione prodotta agli atti come le parti abbiano celebrato matrimonio in

il 26.5.2007.

Fra le parti, inoltre, è intervenuta separazione con decreto di omologa del 18.9.2015 del Tribunale di

Lo stato di separazione legale tra gli stessi sussiste per gli estremi previsti dall'art.3 n.2

B della Legge 1.12.1970 n.898 come successivamente modificato.

Osserva in proposito il Collegio come dalla documentazione in alti e dalle dichiarazioni rese sia emerso che essi vivano ininterrottamente separati di fatto e di diritto dalla data della separazione e che da tale epoca non si è verificato alcun ricongiungimento fra gli stessi.

Anche dal comportamento processuale delle parti si può ritenere provato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

Per quanto concerne le altre statuizioni va rilevato che nel corso del processo le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni da porre a base della sentenza di divorzio.

Ritiene il Collegio che possano essere confermate le condizioni stabilite dalle parti e, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono nell'interesse della prole, le stesse possono essere poste alla base della decisione del Tribunale.

Devono essere eseguite le formalità di legge.

Ritiene il Collegio che le spese di lite vadano completamente compensate in considerazione del comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da B V contro C D ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in il 26.5.2007 tra B V e C D (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, atto n. p.I I, s. A, anno 2007);

- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;

-dispone l'affido esclusivo della prole alla madre, con collocazione prevalente presso la madre;

- il padre potrà vedere e tenere con sé la prole a week end alternati dalle ore 9.00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, prelevando i minori e riaccompagnandoli a casa della madre; 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento della prole pari ad €350,00 mensili complessivi, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da corrispondere al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilito nel protocollo della Corte d'Appello di , il tutto purché concordato tra le parti, salva l'urgenza, e purché successivamente documentate;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio

, 25 gennaio 2019

Il Giudice Relatore II Presidente
dott. Annarita D'Elia dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI

La sezione civile, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. M.
Radici
Presidente

Dr. A. D'Elia Giudice
Dr, M. E.
Pupa
Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

- vista l'istanza ex art.287 c.p.c. di correzione di errore materiale presentata nel fascicolo n. 3521.18;

- ritenuta l'accoglibilità del ricorso, in quanto risulta evidente l'errore materiale;

P.Q.M,

Visti gli artt 287 e ss. c.p.c,

ORDINA

la correzione della sentenza n. 130.19 resa da questo Tribunale nel senso che ove risulta indicato erroneamente nel dispositivo che il mantenimento "da corrispondersi al padre" debba correttamente leggersi "da corrispondersi alla madre";

Dispone che il presente decreto venga annotato sull'originale del provvedimento.

Così deciso in nella camera di consiglio del 7.6.2019

Il Presidente
M. Radici

Il Giudice estensore
A.DELIA

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

DEPOSITATO IN UDIENZA/CANCELLERIA
lì
- 7 GIU 2019

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 130/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.130/2019, pubblicata il 28/01/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

24/09/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

RICORRENTE

E

RESISTENTE contumace

INTERVENTORE *EX LEGE*

CONCLUSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIA

IL TRIBUNALE DI

-1 sez. civ.-, composto dai seguenti magistrati:

Dott. M. RADICI
Dott. A. D'ELIA
Dott. M. PUPA
Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

nella causa civile n.7220/17 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente tra

N G V O

NONCHÉ

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rese in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

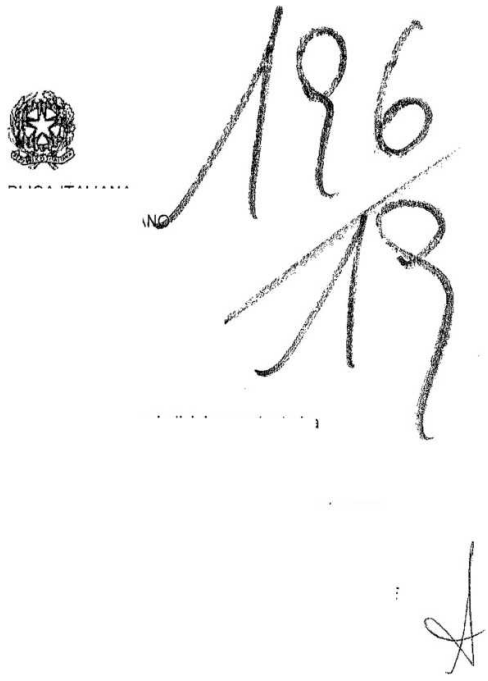

A S G, con l'avv.

Con ricorso depositato ritualmente A S G chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge N G V C ai sensi dell'art. 151 c.c,. Precisava di aver contratto matrimonio l’11.6.2011 in e dal matrimonio era nata una figlia nel 2013;
chiedeva l’assegnazione a sé della casa coniugale con gli arredi ivi contenuti, l’affido in via esclusiva a sé della minore e la regolamentazione del diritto di visita del padre, la condanna del coniuge a corrisponderle un assegno a titolo di concorso al mantenimento proprio e della figlia. Chiariva che il matrimonio era oramai naufragato a causa della condotta del marito, che aveva abbandonato la casa coniugale e non si era più preso cura del nucleo familiare.
Instauratosi il contraddittorio, sebbene ritualmente citato, N G V O non si costituiva in giudizio.
Comparsa la sola ricorrente all'udienza a norma dell'art. 706 c.p.c. e risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con l'adozione dei provvedimenti urgenti, rimettendo le parti avanti il G.I.

Depositata la memoria integrativa da parte della ricorrente, veniva trattata la causa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante. Ritenuta poi la vertenza matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 21.11.2018 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente.

Ritiene questo Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi sia fondata e meritevole di accoglimento.

La ricorrente, infatti, davanti al Presidente, ha confermato la propria volontà di volersi separare giudizialmente, essendo venuta meno quella comunione spirituale e materiale che deve caratterizzare una unione coniugale, con deterioramento al punto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, peraltro già interrottasi da tempo, e dà far ritenere pertanto fondata la domanda di separazione. Ed infatti, essendosi il rapporto tra i coniugi deteriorato, l'odierna ricorrente ha adito l'Autorità Giudiziaria per ottenere una pronuncia di separazione personale dal coniuge.

Pertanto, deve essere confermata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati.

Per quanto concerne le altre statuizioni, ritiene il Collegio di dover sostanzialmente confermare i provvedimenti resi all'esito dell'udienza presidenziale, non essendo nelle more intervenute circostanze tali da doverne disporre un mutamento: e, quindi, va assegnata la casa coniugale alla moglie con gli arredi ivi contenuti, in quanto la minore vive con la madre; va disposto l'affido esclusivo della minore alla madre - stante il totale disinteresse del padre nei confronti della prole e dell'intero nucleo familiare, sottraendosi egli completamente ai propri obblighi di assistenza familiare come emerge chiaramente anche dalla relazione dei servizi sociali di ove si dà atto del totale stato di abbandono della ricorrente e della figlia (cfr. doc.5 del fascicolo di parte ricorrente), e vista anche l'esigenza ai fini degli adempimenti necessari per le attività medico-sanitarie, scolastiche, sportive, ecc. relative alla minore-; e va disposto che il padre possa incontrare la minore solo previo consenso della madre e alla presenza della stessa.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico richieste dalla ricorrente quale concorso al mantenimento della figlia, tenuto conto del reddito goduto dalla ricorrente (la stessa ha dichiarato nel ricorso introduttivo di svolgere lavori precari e di essere aiutata economicamente da amici), mentre rimane sconosciuto il reddito effettivo del resistente, e del dovere di entrambi I genitori di dover contribuire al mantenimento della prole, si ritiene di dover stabilire l'assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia in misura che appare equo determinare mensilmente nella somma di €200, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il padre contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie mediche e farmaceutiche non mutuabili, scolastiche, ludiche e sportive della figlia, previamente concordate ovvero, in caso di urgenza, successivamente documentate, secondo quanto stabilito dal protocollo della Corte d'Appello di

In relazione ai redditi del resistente va opportunamente evidenziato che lo stesso non è comparso per rendere l'interrogatorio formale disposto (ove gli si chiedeva se guadagnasse la somma di più di euro 1.600 mensili come animatore), onde tale comportamento va valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. quale ammissione del fatto dedotti nei capitoli di prova di cui all'interrogatorio formale. Ritiene, ancora, il Collegio, all'esito dell'esame delle risultanze processuali, che non sussistano I presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente di condanna del resistente al concorso al proprio mantenimento, in quanto è mancata nel caso specifico la prova che la ricorrente si trovi nell'impossibilità oggettiva ed assoluta di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento, pur saltuari ed occasionali (avendo ella stessa negli atti di causa riferito di svolgere lavori saltuari), tali da garantirle un minimo tenore di vita, anche in considerazione dell'età giovanissima della stessa.

Infine, il Tribunale deve procedere alla revoca dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto nel modulo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 20/10/2017 la stessa ha assunto di non aver percepito alcun reddito e non ha fatto alcun riferimento ai redditi derivanti dai lavori precari descritti nel ricorso introduttivo: ebbene, è risaputo sul punto che secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18/09/2015 n. 40943) l'inganno potenziale della falsa attestazione di dati necessari per determinare le condizioni di reddito sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito,

Accolta la domanda nei limiti sopra indicati, tutte le ulteriori domande, istanze e deduzioni devono ritenersi assorbite e/o reiette o comunque devono ritenersi inammissibili o destituite di fondamento.

Devono essere eseguite le formalità di legge.

Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano in favore della ricorrente, cui è stato revocato il beneficio del gratuito patrocinio, come indicato in dispositivo e parzialmente compensate in considerazione dell'effettiva attività processuale espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da A S G nei confronti di N G V O ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, cosi decide: -pronuncia la separazione personale dei coniugi A S G e N G V O (matrimonio celebrato il in l'11.6.2011, atto n. parte II, serie A anno 2011 di quel Comune);

- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la medesima;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente con tutto l'arredo ivi contenuto;
- il padre potrà incontrare la minore solo previo consenso della madre e alla presenza della stessa;

- dispone che il marito versi alla moglie un assegno mensile di €200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e farmaceutiche non mutuabili, scolastiche, ludiche e sportive della figlia, previamente concordate, o in caso d'urgenza, successivamente documentate, come stabilite nel protocollo della Corte d'Appello di Milano;

-rigetta ogni altra domanda;

- revoca il patrocinio a carico dello Stato a favore della ricorrente, trasmettendo copia della sentenza al P.M. e al Consiglio dell'ordine degli Avvocati;
- condanna il resistente a rifondere le spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano, già ridotte, in complessivi 2.500, oltre oneri di legge.

IL
EST.

A.
Il presidente
M. Radici

Così deciso in nella camera di consiglio del 25.1.2019

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 196/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n. 196/2019, pubblicata il 05/02/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

24/09/2019

IL CANCELLIERE
FrancescaAmoroso

Il Tribunale di:
1) Dott. Massimiliano Radici

REPUBBLICA ITALIA»

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

- Presidente
- Giudice Relatore
- Giudice

nella causa civile iscritta al n. 7599/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/01/2019 e promossa

da

K Y elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv.
che la
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

-RICORRENTE

contro

B Z , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato **in**
presso lo
studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

215/19

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nessun provvedimento deve essere adottato in ordine all'addebito della separazione, avendo la ricorrente rinunziato alla relativa istanza.

Deve, altresì, prendersi atto che in ordine alle restanti questioni circa l'affidamento dei minori K e Sì e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli della coppia è intervenuto un accordo che ha condotto le parti a precisare le conclusioni in via congiunta.

Tali conclusioni ben possono essere recepite dal Tribunale in quanto rispondenti all'interesse della prole ed adeguate alle condizioni reddituali delle parti.

Sussistono, pertanto, anche le condizioni per compensare integralmente tra le parti le rispettive spese di lite, in conformità, peraltro, alla richiesta delle stesse.

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1. Dichiara la separazione personale dei coniugi

2. Affida i minori K e S in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità concordate dalle parti e meglio esplicitate nell'allegato foglio;

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 28 di ogni mese a partire da febbraio, un assegno periodico di € 250 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ludiche previamente concordate (salve quelle urgenti) e documentate, da elevarsi a € 500 una volta reperita da parte del convenuto una stabile occupazione con maggiori redditi rispetto a quelli attuali;

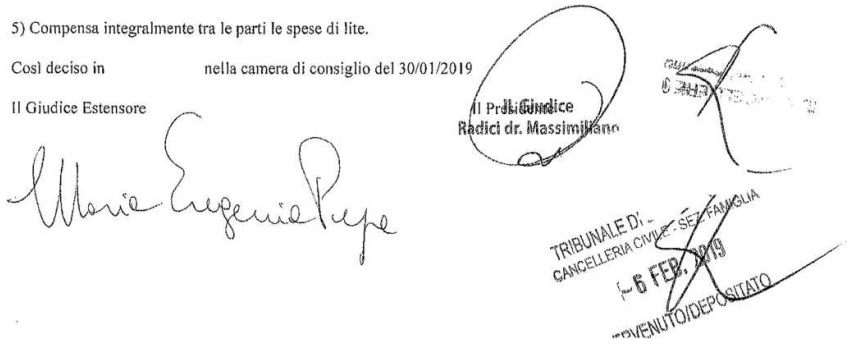

4. Prende atto dell'accordo raggiunto in ordine agli arretrati;

TRIBUNALE DI

Cancelleria Civile

SENT. 215/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.215/2019, pubblicata il 06/02/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

24/09/2019

IL CANCELLIERE

Francesca Amoroso

N. R.G. 1271/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Michela Guantario dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2016 promossa da:

L C (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
dell'avv., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

contro
A I B (C.F.
e dell'avv., elettivamente domiciliato in difensore avv.

RICORRENTE

con il patrocinio dell'avv. presso il

RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Per la parte ricorrente:

L'Avv. , nella sua qualità di procuratore e difensore del signor C L , dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte nella presente udienza di precisazione delle conclusioni da parte della difesa della signora B A precisa le proprie conclusioni come segue:

- *nel merito in via principale: preso atto della sentenza non definitiva n. 1391/2017 con la quale il Tribunale di ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in. Il 22.07.2006 tra C L e B A stabilire le seguenti condizioni di divorzio:*

- disporre ex art. 337 ter l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori;
- stabilire la residenza anagrafica dei minori in ragione dei tempi e delle modalità della presenza degli stessi presso ciascun genitore;

- *stabilire il domicilio dei minori presso entrambi i genitori;*
- *disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;*
- *disporre che ciascuno dei genitori possa frequentare e tenere con sé i figli secondo un palinsesto che preveda in ogni caso pari tempi.*

In difetto, prevedere la possibilità per il genitore non dimorante, di vedere e tenere con sé G e C almeno a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì, oltre due/tre giorni ogni settimana, con pernottamento;

- *durante le festività natalizie G e C trascorreranno la metà dell'intero periodo con ciascun genitore in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi ì periodi di anno in anno, talché il giorno di Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;*
- *le festività pasquali verranno trascorse da G e C. per l'intero periodo, ad anni alterni, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;*
- *le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico saranno trascorse con ciascun genitore in via paritetica e alternata di anno in anno, ivi comprendendo i relativi ponti*
- *durante le vacanze estive e C trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari;*
- *anche quando i minori si trovino presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e i figli;*
- *sarà garantita la comunicazione telefonica con ì nonni e le frequentazioni con gli stessi, nonché con i parenti di ogni ramo genitoriale;*
- *nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, G e C staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, senza comunque che ne risultano alterato il principio dell'alternanza nei periodi dì pertinenza;*

- *verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi i medesimi;*
- *ogni genitore dovrà impegnarsi formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione di G e C* f *quando gli stessi si trovino presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso assistere i minori per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorire la socializzazione dei figli e quant'altro;*
- *autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;*
- *prevedere che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;*
- *disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;*
- *in mero subordine, verificati i redditi delle parti alla luce della svolta istruttoria, stabilire un contributo perequativo tenendo conto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c. nella misura massima di Euro 200,00 complessivamente (euro 100,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT;*
- *prevedere che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori in misura proporzionale al reddito degli stessi cosi come verificato all'esito dell'istruttoria, ovvero in estremo subordine nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di ɹ nel*

2017, Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate.

- *disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlati a minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.*

Con vittoria spese e competenze di causa.

- *In via istruttoria: A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. datata 25.01.2017finora non ammessi, con i testi ivi indicati, che di seguito sì ripropongono:*

1) Vero che dopo l'omologa della separazione, ovvero dal mese di settembre 2013, la Sig.ra B ~ in occasione del prelevamento dei minori dall'abitazione materna o al momento della riconsegna, si rivolgeva al sig. C alla presenza dei minori sostenendo l'incapacità e la negligenza dello stesso nell'accudimento dei figli?

3. Vero che la Sig.ra B dell'iscrizione dei figli G ometteva di informare il Sig. C dell'iscrizione dei figli G e C al corso di J?

4. Vero che la Sig.ra B omette di comunicare al sig. C la palestra presso la quale i figli G e c svolgono attività sportiva di ?

2) Vero che dopo l'omologa della separazione, ovvero li consegnava ad ore differenti ore differenti rispetto a quelle previste dal provvedimento di separazione?

5. Vero che la Sig.ra B rientra abitualmente intorno alle ore 20:00 il mercoledì sera, insieme ai figli, dopo gli allenamenti di Judo e quindi oltre l'orario in cui il Sig. G i

dovrebbe poter recuperarli, come previsto dal provvedimento di separazione?
6. Vero che il 25,10,2015, giorno di competenza del sig. C la Sig.ra B tratteneva presso la propria abitazione i figli comunicando al sig. C : quanto segue: "Ho la certezza che non li accompagnerai né a messa né a catechismo "?
7. Vero che lo stesso 25.10.2015 il Sig. C poteva vedere e tenere con sé i figli solo dopo aver fatto intervenire la Polizia di • presso l'abitazione della sig.ra B ?
8. Vero che il 28.10.2015 la Sig.ra B rincasava alle 19:45 e solo allora, con l'intervento della Polizia, il Sig. G poteva vedere e tenere con sé i figli?
9. Vero che il 04.11.2015 il Sig. C riusciva vedere e tenere con sé i figli alle ore 20:00 e dopo aver richiesto ancora l'intervento della. Polizia?
10. Vero che PI 1.11.2015 il Sig. C chiedeva l'intervento delle Forze dell'ordine, rilevata l'assenza dei figli e della Sig.ra B dalla casa familiare all'ora prevista per il recupero dei bambini?
11. Vero che 1'11.11.2015 la Sig.ra B inviava al Sig. Cc un sms con il quale gli comunicava quanto segue:
"1 bambini saranno pronti x le 19,30 a casa mia, finito judo. Se ritardi come mercoledì scorso li faccio mangiare. Da settimana prossima e in attesa di diverse decisioni, visti gli impegni dei bambini, è meglio che li prendi martedì (18,30) e sabato (per ora sono liberi da impegni, salvo che ne sopraggiungano) e me li porli la domenica mattina x le 9,30 x portarli a messa (domenica prossima 15.11 iniziano gli incontri x l'avvento x la prima elementare quindi x cri) Aspetto una risposta ",
12. Vero che il 25.11.2015 la nonna materna, che era insieme ai nipoti, comunicava al Sig. C recatosi alla casa familiare per prendere con sé i figli che avrebbe potuto recuperarli solo alle ore 19:30, una volta che fossero rientrati dagli allenamenti di judo?
13. Vero che il 25.11.2015, all'uscita dalla palestra - ove- i figli avevano appena terminato gli allenamenti di judo — il Sig. C veniva aggredito alle spalle, colpito e picchiato dal padre della Sig.ra B I?
14. Vero che nella medesima occasione del 25.11.2015, subito dopo averlo picchiato, il padre della Sig.ra B tentava di investire con l'auto il Sig. C che si trovava ancora all'esterno della palestra?
15. Vero che, in seguito all'episodio appena indicato, il Sig. C si presentava formale denuncia-querela nei confronti del padre della Sig.ra L (come da documentazione prodotta sub doc. 6 del ricorso introduttivo e che si rammostra)?
16. Vero che la Sig.ra B impedisce ai figli di cenare settimanalmente dal padre Sig. C lerogando unilateralmente alle condizioni di separazione?
17. Vero che le vacanze natalizie del 2014-2015 venivano trascorse dai figli G e C a giorni alterni con il padre e la madre, anziché secondo la suddivisione prevista dalle condizioni di separazione?

18. Vero che la Sig.ra B ometteva di comunicare al Sig. C il luogo ove avrebbe trascorso le vacanze estive 2015 con i figli?
19. Vero che la Sig.ra B omette di comunicare al Sig. C la fissazione di visite mediche per i figli, informandolo solo
all 'esito delle medesime?
20. Vero che il sig. C acquisisce informazione dai figli in inerito alle medicine che devono assumere e alle visite mediche che devono ed hanno effettuato?
21. Vero che il Sig. C provvede all'alimentazione dei figli somministrando loro cibi e bevande conformi e idonei a prevenire la patologia dermatologica di cui i minori sono affetti?
22. Vero che i minori G *e C , quando sono a casa del padre, giocano a pallone con luì nello spazio esterno che hanno a disposizione?*
23. Vero che i minori G e C affermano di divertirsi a giocare insieme al padre?
24. Vero che la sig.ra B è contraria a che il sig. C conduca in vacanza i figli in ?
24) Vero che il Sig. C ha potuto condurre con sé i figli in solamente in due occasione a causa dell'opposizione della Sig.ra B?
26. Vero che fra i nominativi delle persone autorizzate a richiedere e ricevere informazioni circa l'andamento scolastico di G e C nonché a prelevarli da scuola, è previsto quello della nonna materna al posto di quello del padre?
27. Vero che la Sig.ra B contatta il Sig. C esclusivamente via sms?
Si indicano come testimoni:

B. Quanto ai capitoli di prova indicati da controparte ci si oppone per le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3) c.p.c. datata 16.02.2017 che di seguito sì ripropongono:
capitolo 1: perchè generico, valutativo e comunque documentale nella parte relativa alle visite pediatriche;
capitolo 2: perchè generico e valutativo:

capitolo 3: perché valutativo e tendente a suggerire al teste una risposta;
capìtolo 4: perchè generico e non corrispondente temporalmente alla documentazione;
capitolo 5: perchè demandante al teste una valutazione dell'asserita affermazione dei minori;
capitolo 6: perchè generico, valutativo e suggestivo nella formulazione, così da demandare al teste un suggerimento nella risposta;
capitolo 7: perchè documentale e comunque valutativo;
capitolo 8: perchè generico e valutativo;
capitolo 9: perchè documentale e comunque valutativo nella sua formulazione;
capitolo 10; perchè generico e demandante al teste una valutazione;
capitolo 11: perchè generico e non circostanziato;
capitolo 12: perchè documentale e volto a confermare circostanze acquisite de relato;
capitolo 13: perchè documentale e volto solamente ad ottenere dal teste una risposta suggestionata;
capitolo 14: perchè generico nelle indicazioni spazio-temporali e non circostanziato;
capitolo 15: perchè generico e demandante al teste una valutazione;
capitolo 16: generico nella sua formulazione e comunque demandante al teste una valutazione;
capitolo 17: perchè generico e valutativo;
capitolo 18: perché valutativo e tale da suggerire al teste una risposta;
capitolo 19: perchè documentale;
capitolo 20: perchè negativo e formulato in modo da suggerire al teste la risposta;
capitolo 21 : perchè generico, irrilevante e documentale;
capitolo 22: perchè suggerente al teste una valutazione; capitolo 23: documentale ed irrilevante.
C. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, sì chiede dì ammettersi a prova contraria sui medesimi, con i testimoni indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c.
D. disporsi CTU contabile volta a ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della Sig.ra B , sia sul patrimonio intestato direttamente che indirettamente, per il tramite di eventuali quote societarie e comunque nella disponibilità della stessa, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità. Nello specifico, ai sensi degli arti: 210 e 213 c.c., assumere tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, compiendo ogni altro accertamento ritenuto opportuno, al fine di accurare lo stato economico e patrimoniale della Sig.ra B.. evidenziando l'attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali.
Nel dettaglio:
a. accertare tutte le fonti di reddito della Sig.ra B (compensi professionali e di ogni genere, anche se saltuari, eventuali pensioni, canoni da locazione, ecc.);
b. accertare i redditi annui netti relativi agli ultimi cinque anni ed i redditi

c. netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;

d. verificare resistenza di quote sociali, titoli, depositi e qualsiasi altra forma di investimento mobiliare e di risparmio della Sig.ra B
e. accertare la consistenza delle proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari della Sig.ra B , anche se i beni risultino formalmente intestati a soggetti diversi, indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili ecc.), Vanno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
f. accertare la proprietà di beni mobili registrati della Sig.ra B e in particolare autovetture e motoveicoli, indicando il tipo e Vanno di acquisto; fi accertare l'eventuale partecipazione della Sig.ra B ad imprese e società commerciali ed il volume d'affari delle medesime imprese e società; si accertino anche le partecipazioni pregresse, ove non più attuali);
g. acquisire informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate - in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti della medesima anagrafe ed intrattenuti dalla Sig.ra B . sia personalmente sia quale semplice delegate o legale rappresentate;
h. acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari degli ultimi cinque anni: carte di credito e conti correnti intestati o cointestati o sui quali la Sig.ra B possa comunque operare, con l'indicazione dei dati identificativi (istituto di credito, numero, ecc.) e dei relativi saldi alle date del 30 giugno e 31 dicembre degli ultimi cinque anni;
i. verificare l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale di carte di pagamento, carte dì credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto fi;
j. verificare l'esistenza di spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
E. Disporsi ex art. 210 c.p.c l 'esibizione/produzione in Giudizio da parte della Sig.ra B degli estratti conto bancari relativi ai conti corrente intestati e/o cointestati alla Sig.ra B relativi agli ultimi cinque anni, nonché gli estratti conto sempre relativi agli ultimi cinque anni delle carte di credito intestate o cointestate alla stessa, nonché conti titoli e qualunque rapporto di credito in essere presso istituti di credito (mutui, fideiussioni, garanzie etc.).
Per la parte resistente;

NEL MERITO:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Alessia G. B e L C in Busto Arsizio il 22/07/2006, con ordine all'ufficiale dello Stato Civile di competenza di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Respingere la domanda di affido esclusivo dei minori al padre e collocamento abituale presso lo stesso formulata dal ricorrente perché infondata, immotivata e contraria al loro interesse.

3. Respingere la domanda subordinata di collocamento dei minori presso il padre, in ipotesi di affido condiviso, perché infondata, immotivata e contraria al loro interesse.
4. Respingere, di conseguenza, la richiesta di erogazione di contributo mantenimento minori di € 800,00, rivalutabili annualmente, da porsi a carico di B A a favore C L
5. Affidare i figli minori G *e C. congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.*
6. Stabilire che il Sig. G *possa vedere e tenere con sé i figli, con il monitoraggio dei Servizi Sociali dì competenza e del CTA (Centro di Terapia dell'Adolescenza), previ tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale adito, secondo le seguenti modalità:*
-due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica con rientro dei minori presso la casa materna alle 20.30 a cura del padre. Nella settimana in cui il padre non vedrà i figli nel we, potrà tenerli con sé mercoledì e giovedì dalle 18:30 con pernottamento, curando di portarli a scuola;
nella settimana in cui li vedrà, nel weekend, potrà tenerli con sé il martedì dalle 18:30 con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo.
-festività natalizie; i minori trascorreranno delle festività in alternanza annuale tra i genitori secondo il seguente schema: il giorno 23/12 nonché il periodo dal 25/12 al 31/12 fino alle ore 15:00 con un genitore ed il giorno 24/12 nonché il periodo dal 31/12 ore 15:00 al 06/01 con l'altro genitore. Al termine del periodo di sua. spettanza il padre dovrà accompagnare i figli presso la residenza materna.
-festività pasquali: i minori trascorreranno il perìodo dal termine delle le-zioni scolastiche fino al giorno dì Pasqua alle 20:30 con un genitore e dalla sera del giorno dì Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro, in alternanza annuale. Al termine del periodo di sua spettanza il padre dovrà accompagnare i figli presso la residenza materna.
-vacanze estive: i minori trascorreranno 15 giorni di vacanze anche non consecutivi con ciascun genitore; il luogo ed il periodo prescelto dovranno essere concordati tra ì genitori entro il 31/05 di ogni anno. Durante le vacanze estive verrà interrotta l'alternanza dei weekend. Al termine del proprio periodo di vacanza, il padre dovrà accompagnare i figli presso la residenza materna.
-ciascuno dei genitori, quando i figli saranno con l'altro genitore, potrà sentirli telefonicamente almeno una volta al giorno alle ore 20:30.
Porre a carico del Sig. C l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla Sig.ra della somma di Euro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
8. Porre a carico del Sig. C l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento delle, spese straordinarie
a favore dei minori, da intendersi quali spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, analisi, terapie, spese dentistiche, spese scolastiche (ovvero rette, tasse di iscrizione, libri, cancelleria di inizio anno, gite, buoni pasto, trasporto, ripetizioni, vacanze studio, ecc.) e spese ludico sportive.
Dette spese dovranno essere documentate, ma concordate solo le spese che superino complessivamente l 'importo di
€ 400,00.
Con riserva di quant'altro dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori. Con vittoria di competenze e spese.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Vengono valutate in questa sede le ulteriori domande, in esito alla pronuncia della domanda divorzile.

Affido dei minori

In punto di affido le posizioni delle parti si sono ammorbidite, convergendo verso la formula dell'affido

condiviso, già adottata in sede di separazione consensuale, ma con posizioni differenti sulle modalità attuati ve, posto che la resistente insiste per la collocazione preferenziale materna mentre il padre chiede una parità di rapporti, escludendo quindi una collocazione preferenziale.

Nei fatti, restano diversità di vedute e di approccio nelle relazioni con i minori, incomprensioni e preoccupazioni.

Il quadro relazionale è stato già approfondito a mezzo di CTU, all'esito della quale è stata emessa l'ordinanza Presidenziale del luglio 2016, da intendersi qui richiamata, che si muoveva ancora nel quadro dell'affido condiviso.

Poco dopo, però, tenuto conto delle indicazioni dei S.S. incaricati - i quali sotto lineavano la necessità di ridurre al limite le occasioni che alimentano la conflittualità tra le parti (già elevata come emerge dagli atti e della CTU) per mettere al riparo i minori da una situazione pregiudizievole per la loro crescita (in particolare G che tra i due è quello attualmente più sofferente) - veniva disposto l'affido dei minori all'ente (con provvedimento in data 12 novembre 2016, da intendersi qui richiamato).

Le successive vicende processuali sono legate al tentativo di favorire una gestione meno conflittuale e più condivisa.

All'udienza del marzo 2018 veniva quindi fatto il punto della situazione alla presenza anche del CTU e dell'Assistente Sociale B S , la quale dichiarava che era in corso *"l'intervento sistemico da parte del CTA, che svolge il suo servizio in appalto, e ciò proprio per dare attuazione a quanto indicato nella relazione ultima",* aggiungendo che "ù? *ambito scolastico i bambini risultano ben curati ed idonei",* sebbene *"confusi rispetto alla separazione ed alle dinamiche tra i genitori".*

Le parti riferivano che "*I minori fanno tante attività sportive e fanno esperienze anche al di fuori del nucleo familiare, sempre in modo positivo".*

Si tratta di un percorso appena avviato (ritenuto valido anche dalla CTU), i cui frutti matureranno nel tempo.

Ciò detto, nell'attualità non vi sono i presupposti per modificare il quadro normativo derivante dalla stratificazione dei provvedimenti sin qui adottati, primo fra tutti l'affido dei minori all'ente.

Le parti non sono ancora in grado di relazionarsi in modo proficuo rispetto al benessere dei genitori ed anzi ritorna, con periodicità, il tema della difficoltà dei minori a vedere accolte le loro istanze emotive quando sono dal padre, che adotta un regime più rigido, applicato in particolare dalla compagna del Sig. C e non attenuato da quest'ultimo (non accorgendosi che tocca soprattutto a lui, nel contesto del nuovo nucleo costituito, farsi carico delle esigenze dei figli per dare modo a questi ultimi di trovare un rimando naturale alle proprie istanze).

E' significativo al riguardo l'ultimo episodio, di cui hanno riferito i S.S. nell'ultima relazione, avvenuto in data 5/1.2/201.8,

Non si discute in questa sede sulla bontà o meno della decisione presa dal nucleo C /P di vietare ai figli della coppia di mettere i propri letti vicini per il riposo notturno (scelta che può trovare giustificazione nelle ragioni esposte dai predetti ai S.S.), ma vanno evitate reazioni, rispetto al mancato rispetto di questa regola, che possano risultare troppo forti per i minori avuto riguardo alla loro sensibilità ed all'età.

In questo è importante, si ripete, che il padre si ponga in una dimensione più accogliente rispetto ai bisogni dei figli e quindi, ove constati una loro fatica, si faccia carico di proporre un rinforzo emotivo alternativo per consentire a loro di affrontare una situazione che essi vivono come un'imposizione eccessiva.

Il principio secondo il quale i figli sono ormai *"abbastanza grandi",* riferito all'assistente sociale, non deve costituire uno schermo a priori, ma rappresentare un criterio da verificare in concreto, volta per volta (l'assistente sociale ha riferito al riguardo nella relazione: *"invitati a riflettere sul significato e sulla necessita di dormire vicini che i minori dichiarano di avere, il Sig. C e la Sig.ra P non ne colgono lo stato emotivo tantomeno le paure.")*

Situazioni come quella rappresentata giustificano che l'ente affidatario sia investito anche del compito di modificare tempi e modalità di incontro ove si creino per i minori situazioni di eccessiva tensione emotiva, fermo restando che l'obiettivo prioritario è quello dì incidere sulle modalità educative per renderle più funzionali al benessere dei minori.

Contributo al mantenimento della prole

Esclusa dunque la possibilità di adottare un regime paritario di rapporti tra i genitori ed i figli deve riconoscersi la persistenza dell'esigenza di un concorso paterno al mantenimento ordinario per i figli (tenendo conto del fatto che per le spese straordinarie si ribadisce il criterio della pari assunzione di responsabilità),

Anche su questo punto si registra una contrapposizione tra le parti.

Il ricorrente assume che la propria capacità reddituale si è ridotta, avendo cessato l'attività lavorativa che svolgeva all'atto della separazione, allorché aveva un reddito medio annuo al netto delle imposte pari a circa euro 30.000,00, per cui ora, dopo altre esperienze lavorative medio tempore intraprese, il reddito mensile (derivante dalla società , di cui è socio ed amministratore unico) consisterebbe in
euro 700 mensili, al netto di dei contributi, IVA e IRPEF.

Viceversa la. ricorrente, avvocato libero professionista, ha aumentato la propria capacità reddituale, passando da un reddito netto medio mensile di euro 2,873,25 (modello fiscale 2013), all'importo di euro 3.254,00, l'anno successivo e ad euro 4.106,00 in quello ulteriore.

La resistente ha riconosciuto tale incremento, ma lo imputa ad un rapporto di consulenza intrapreso con una società ormai cessato e quindi nell'attualità il reddito non sarebbe difforme da quello esistente all'epoca della separazione.

La resistente inoltre contesta di essere proprietaria dell'immobile in cui vive, in quanto concessole in comodato dalla madre, e ritiene che la società del ricorrente serva ad occultare il reddito di quest'ultimo.

Dagli estratti conto del Sig. C si evince che egli ha fatto bonifici a favore della convivente, che presumibilmente devono essere imputati al menage familiare, oltre ad alcune spese voluttuarie (ristorante).

Inoltre, come si è già sottolineato in corso di causa, egli ha riscosso oltre 50 mila euro per effetto della cessazione del rapporto con il proprio precedente datore di lavoro, ma non ha dato prova di avere assolto all'obbligo contributivo di mantenimento, quantomeno quello ordinario.

Tali elementi portano a ritenere che il Sig. C - che certamente non ha la sicurezza economica derivante dal lavoro che svolgeva all'epoca della separazione (senza però che siano state chiarite le cause dell'interruzione del rapporto) - strumentalizzi in parte la situazione quale alibi per non assolvere compiutamente ai propri obblighi economici (posto che, diversamente, avrebbe provveduto comunque al versamento del contributo di mantenimento - già ridotto per effetto del reclamo - quantomeno in parte)

Nel contempo deve darsi atto che la resistente (la quale anch'essa ha un compagno) ha migliorato la propria condizione reddituale (né la cessazione del rapporto di consulenza significa automaticamente che le entrate si riallinino a quelle ante ricorso divorzile).

Per tali ragioni si ritiene conforme a giustizia quantificare la contribuzione ordinaria paterna in euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.

Spese di lite

Le spese di lite vanno compensate per intero sussistendo giusti motivi in ragione della natura della

controversia e della reciprocità della soccombenza.

P.Q.M.

dato atto dell'emissione della sentenza di divorzio nel corso del procedimento, così provvede sulle ulteriori domande:

1. Conferma l'affido all'ente dei minori come da ordinanza adottata in data 12 novembre 2016, modificativa di quella adottata in sede Presidenziale, che si conferma per il resto;
2. Dispone che l'ente affidatario provveda anche a modificare tempi e modalità di incontro padre/figli ove si creino per i minori situazioni di eccessiva tensione emotiva, fermo restando l'obiettivo prioritario di incidere sulle modalità educative e relazionali per renderle più funzionali al benessere dei minori, relazionando, in caso di necessità, al Giudice Tutelare;
3. Dispone che il ricorrente concorra al mantenimento dei figli corrispondendo alla resistente entro l'ultimo giorno del mese la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano;
4. Compensa per intero le spese di lite.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione ai S.S.

6 febbraio 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

RG n. 1271/2016

84
2/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE Di

-1 sez. civ.-, composto dai seguenti magistrati:

Presidente
Dott. M, Radici

Dott. Annarita D'Elia Giudice rei.

Giudice
Dott. M. E. Pupa

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n.4057/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA

M S , con l'avv. RICORRENTE

contro

B Y, con l'avv. RESISTENTE

NONCHÉ

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

INTERVENTORE *EX LEGE*

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale del 13.2.19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente M S chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal proprio coniuge B Y

Precisava che avevano contratto matrimonio in Repubblica del Madagascar (del 20,4.2013 ed era nato un figlio (nel 2014); richiedeva la regolamentazione dei rapporti con la coniuge e la prole. A sostegno della domanda adduceva che tra essi coniugi era oramai cessata *l'affectio coniugalis* a causa del comportamento della moglie, sicché chiedeva l'addebito del fallimento a carico della stessa.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva B Y< che non si opponeva alia domanda di

separazione, ma richiedeva condizioni parzialmente diverse, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti.
All'udienza presidenziale, comparse le parti avanti ai Presidente f.f. ma risultato vano il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, e il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo le parti avanti al G.I. per il prosieguo.
All'udienza di trattazione erano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni da porre a base della separazione giudiziale. Precisate pertanto le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini di cui all'art. 190 c.p.c, su richiesta delle parti.

Ritiene questo Collegio che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.
I coniugi, infatti, hanno confermato la propria volontà di volersi separare giudizialmente, essendo venuta meno tra di loro la comunione spirituale e materiale.
Inoltre, dall'esame dell'intero carteggio processuale emerge che non appare possibile una riconciliazione tra le parti, avendo entrambi dichiarato e ribadito che la convivenza è divenuta impossibile, essendo oramai cessata *l'affectio coniugalis.*
Successivamente i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni da porre a base della sentenza di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che possano essere confermate le condizioni stabilite dalle parti, e, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono poste nell'interesse della prole, le stesse possono essere poste alla base della decisione del Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità di legge.
Ritiene il Collegio che le spese dì lite vadano completamente compensate, in considerazione del comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da M S contro B S Y ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide;
1. Pronuncia la separazione giudiziale tra M s e B S Y (matrimonio celebrato in Repubblica del Madagascar del 20.4.2013 come da foglio allegato che forma parte integrante.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze.

3)Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in il 13.2.2019
Il Giudice est. Il Presidente
Annarita D'Elia dott. M. RADICI

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE

15 FEB. 2019

TRIBUNALE DI

Rg. n. 4057/18 - Dott.ssa D'ELIA

Nel ricorso per la separazione dei coniugi promosso da

ricorrente
CONTRO
, con l'Avv.

SIGNOR
S
M
E DELLA
SIGNORA B

, con l'Avv.

resistente

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL

Le parti, congiuntamente, chiedono raccoglimento delle seguenti conclusioni:

1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con assegnazione della casa

coniugale al marito, signor
M
che la abiterà unitamente al figlio E il cui affidamento è stato disposto all'Ente, ma con collocamento presso l'abitazione del padre;

2. la signora B a titolo di concorso al mantenimento della prole verserà al marito, entro i primi cinque giorni del mese, un assegno di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. epe, oltre ad un concorso spese straordinarie in ragione al 50%;

3. il signor M verserà alla moglie, come contributo al suo mantenimento, entro i primi cinque giorni del mese, un assegno di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. epe;

4. la signora B potrà vedere ed eventualmente tenere con sé il figlio E secondo le modalità predisposte dai servizi sociali che lo hanno in affidamento.

5) le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito e reciprocamente accettano le rispettive rinunce

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENE 284/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.284/2019, pubblicata il 15/02/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

23/10/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 284/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.284/2019, pubblicata il 15/02/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

23/10/2019

composto dai Magistrati:
PRESIDENTE
Dott. Massimiliano Radici
Dott. M. E. Pupa
GIUDICE
Dott. Annarita D'Elia
GIUDICE rei.

286/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI

SENTENZA
ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta N.4513/18 R.G, avente ad oggetto divorzio giudiziale, promossa da

RICORRENTE
A D , con l'avv. P

Contro

M P RESISTENTE contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di

CONCLUSIONI

La ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi. /

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente A D chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a il 28.9.2002 con M P chiariva che dal matrimonio erano nati due figli (entrambi minori), che tra le parti era venuta meno la comunione materiale e spirituale con decreto di omologa del 15.2.2008 di questo Tribunale e che la stessa non potrebbe più ricostituirsi. Dava, altresì, atto che nel processo di separazione tra coniugi era stato stabilito l'affido esclusivo dei minori alla madre con relativa regolamentazione delle modalità di visita da parte del padre e l'obbligo di concorso paterno al mantenimento della prole, di cui chiedeva la conferma in sede di sentenza divorzile, non essendosi modificate tra le parti le condizioni presenti al momento della separazione.

All'udienza fissata a norma dell'art. 4 della Legge 898/70 compariva solo la ricorrente, in quanto il resistente rimaneva contumace; il Presidente f.fi, risultato vano il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione giudiziale intercorsa tra le parti, disponendo la comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore.

Depositate le memorie integrative -previa rituale notifica del provvedimento presidenziale-, trattata la causa e ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, che, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. La domanda della ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Invero, emerge dalla documentazione prodotta agli atti come le parti abbiano celebrato matrimonio a
il 28.9.2002. Fra le parti, inoltre, è intervenuta separazione giudiziale dichiarata con decreto di omologa di qu esto Tribunale del 15.2.2008. Lo stato di separazione legale tra

gli stessi sussiste e ricorrono gli estremi previsti dall'art.3 n.2 B della Legge 1.12.1970 n.898, come modificato con Legge 6.3.1987 n.74. Osserva in proposito il Collegio come dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese sia emerso che essi vivano ininterrottamente separati di fatto e di diritto dalla data della separazione e che da tale epoca non si è verificato alcun ricongiungimento fra gli stessi. Anche dal comportamento processuale delle parti si può ritenere provato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

Per quanto concerne i provvedimenti accessori, ritiene il Collegio, all'esito dell'esame delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente \ volta ad ottenere l'affido esclusivo della prole e relativa regolamentazione delle visite da parte del padre così come regolamentato già in fase di separazione personale tra le parti nonché la previsione della corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli con le stesse modalità prescritte nella F predetta sentenza di separazione. Ed invero, le condizioni economiche delle parti ed i rapporti personali non sono affatto mutati nelle more del deposito del ricorso per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il contegno processuale tenuto dal resistente, che non ha ritenuto di costituirsi nel presente processo, sebbene

ritualmente citato, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico e patrimoniale richieste dalla ricorrente quale

concorso al mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, in considerazione dei parametri di

cui all'art.337 *quater* c.c. -co. IV- (attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dal figlio in costanza di

convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di ogni genitore,

valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore), bisogna tener conto, mancando

riscontri sul tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza della prole

presso i genitori (i figli stanno prevalentemente presso la madre) e delle condizioni precipue dei coniugi rese

note nel processo (mentre nulla è dato sapere del resistente, la ricorrente ha prodotto dichiarazioni dei redditi

di circa €7.000 annuali), onde si ritiene di dover confermare gli obblighi a carico del resistente di contribuire

al mantenimento della prole così come stabilito in sede di udienza presidenziale (non essendo nelle more intervenute modifiche sostanziali delle condizioni economiche-finanziarie delle parti, non avendo le parti impugnato il provvedimento presidenziale, né imponendosi a questo Collegio differenti circostanze tali da indurre ad una modifica del predetto provvedimento non emergendo alcun mutamento dei presupposti di fatto posti alla base di quel provvedimento né tanto meno ravvisandosi l'opportunità di riesaminarne il contenuto) nella somma mensile complessiva di €650, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Il resistente contribuirà al 50% delle spese straordinarie di tipo medico (mediche non coperte dal SSN, anche specialistiche se richieste espressamente dal medico curante, e odontoiatriche, il tutto purché concordato tra le parti, salva l'urgenza, e purché documentate, compresi tickets medici e farmaceutici), di tipo scolastico, sportivo e ludico relativamente alla prole.

Decisa la causa come sopra; tutte le ulteriori istanze devono ritenersi inammissibili e/o reiette.

Pertanto, vanno accolte le domande della ricorrente e confermate le condizioni stabilite nella

sentenza di separazione.

È parere del Collegio che sussistano giusti motivi, in considerazione della contumacia di parte resistente, per compensare totalmente le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A D (nei confronti di

M P, ogni ulteriore domanda eccezione e istanza disattesa, così provvede:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a

il 28.9.2002

tra AD e M P, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, atto n, p, II, s. A, anno 2002;

- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato

civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;

- affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la casa materna,

con facoltà per il padre di vederli quando vorrà alla presenza della madre e previo adeguato preavviso;

- dispone che il M corrisponda alla A quale contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €650, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da SSNN, di quelle scolastiche, sportive e ricreative dei figli, queste ultime previamente concordate e salva in ogni caso l'esibizione dei giustificativi di spesa e salva l'urgenza; - compensa tra le parti le spese di lite.

IL GIUDICE Est.

Annasa D'Elia

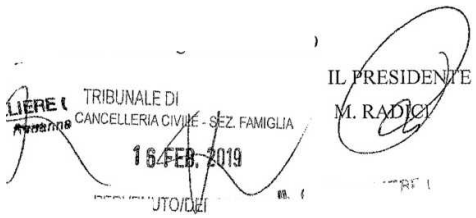

P0SITA10 crtst/MH '

Così deciso a nella Camera di Consiglio del 30.1.2019

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 286/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.286/2019, pubblicata il 16/02/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

23/10/2019

ILCAN

Frances

LIERE oroso c.

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici

- Presidente

2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa

- Giudice Relatore

3) Dott.ssa Annarita D'Elia

- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2097/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/01/2019 e promossa

da

elettivamente domiciliata in

presso

lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

C M , contumace;

-RESISTENTE

CON LTNTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nel merito:

-accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale;

-autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto alle seguenti condizioni:

1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;

2. il figlio minore H viene affidato in via super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza presso la stessa;

3. la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, resta definitivamente assegnata alla stessa;

4. il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%

delle spese straordinarie concordate e regolarmente documentate;

5. stabilire che il Tribunale monitori tramite e Servizi Sociali del Comune di il nucleo familiare, in particolare la continuazione degli interventi di sostegno psicologico dei genitori e del minore in funzione delle visite paterne in spazio neutro, così come da provvedimento presidenziale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi é fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e la contumacia del resistente, che, dopo aver omesso di presenziare all'udienza presidenziale destinata all'esperimento del tentativo di conciliazione, non si é costituito nel presente giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.

Possono confermarsi, conformemente alle conclusioni della ricorrente ed in assenza di opposizione del resistente (comparso in corso di causa senza l'assistenza di un legale), i provvedimenti adottati all'udienza presidenziale del 26/06/2018 in punto di affidamento super esclusivo alla madre del minore H di anni 10), con l'incarico ai Servizi Sociali di predisporre un calendario di incontri tra padre e figlio, nonché di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale (in qualità di genitore affidatario).

In aggiunta a ciò deve provvedersi alla fissazione di un contributo al mantenimento del minore a carico del convenuto di € 100 rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive) preventivamente concordate e debitamente documentate, salva l'urgenza.

Stante la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.

P . Q . M .

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi M -C •;

2. Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre del minore H

3. Conferma le modalità di visita per il genitore non affidatario stabilite all'udienza presidenziale;

4. Assegna alla ricorrente la casa coniugale con quanto L'arreda;

5. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 100,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese mediche non mutuatali, scolastiche, ricreative, sportive e culturali previamente concordate e documentalmente dimostrate come da protocollo della Corte di Appello di ;

6. Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente;

7) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in nella camera di consiglio del 30/01/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente
IL Giudice
Radici dr. Massimiliano

IL CANCELLIERE
Cristiani Eleonora

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
16 FEB. 2019

PBVBWWPOSITATO

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 294/2019

II sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.294/2019, pubblicata il 16/02/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

18/10/2019

IL
CANCELLIERE
FrancescaAmoroso

Il Tribunale di
1) Dott. Massimiliano Radici

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Presidente
- Giudice Relatore
- Giudice
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
ha pronunziato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8093/2015 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/01/2019 e promossa

da

C L ammessa al **patrocinio** a **spese dello Stato,** elettivamente domiciliata in

presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di

costituzione di nuovo difensore;

-RICORRENTE

contro

M A E elettivamente domiciliato in M presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che in ordine allo status è già intervenuta la sentenza n. 1776/2016 resa il 24/10/2016, deve prendersi atto

TRIBUNALE DI

R.G. N, 8093/2015

DR.SSA Pupa

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di:

L C

con l' Avv.

e di

A M

con l'Avv.

<u>Udienza di precisazioni delle conclusioni del 30 Gennaio 2019 ore 12.30</u>

I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia allTll.mo Tribunale di *, contrarìs rejectis,* così giudicare:

1.) Pronunciare la separazione dei coniugi L C e A M e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
2. Disporre, in merito all'affidamento e al collocamento dei minori E e M le condizioni già in essere;
3. Disporre a carico del marito, l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, un importo mensile quale contributo al mantenimento del figlio minore E pari ad € 250,00 , aumentabile ad € 400,00 complessivi (€ 200,00 per minore), quando il figlio M rientrerà nella casa materna, lasciando la comunità terapeutica in cui è collocato, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche e ludiche.
4. Spese legali compensate che in ordine alle restanti questioni circa l'affidamento e collocamento dei minori M ed E nonché la determinazione del contributo al mantenimento dei due figli della coppia è intervenuto un accordo che ha condotto le parti a precisare le conclusioni in via congiunta.

Tali conclusioni ben possono essere recepite dal Tribunale in quanto rispondenti all'interesse della prole ed adeguate alle condizioni reddituali delle parti.

Sussistono, pertanto, anche le condizioni per compensare integralmente tra le parti le rispettive spese di lite, in conformità, peraltro, alla richiesta delle stesse.

Il Tribunale
di
, cosi deliberando in via definitiva:

1. Conferma l'affidamento dei minori M ed E all'Ente mantenendone il collocamento, rispettivamente,

presso la Comunità di e presso la madre, nonché le modalità di visita già in atto, con facoltà per l'Ente affidatario di modularle in base all'evoluzione delle condizioni psicologiche dei bambini e del loro rapporto con i genitori;

2. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico di € 250 ri valutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio E oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ludiche previamente concordate (salve quelle urgenti o indispensabili) e documentate, da elevarsi a € 400 in caso di rientro di M dalla Comunità presso l'abitazione materna;

3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in B nella camera di consiglio del 05/02/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente
Il Giudice
Radici dr. Massimiliano

CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BUSTO
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT 300/2019

Il sottoscritto Cancelliere,

visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.3 00/2019, pubblicata il 16/02/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

06/11/2019

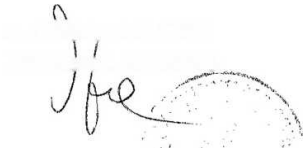

IL
CANCELLIERE
Francesca
Amoroso.

N. R.G. 4558/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4558/2018** promossa da:

C **L** **B C** (C.F. , con il patrocinio dell'avv. S A e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. S , A

RICORRENTE contro

E **E** L (C.F.), contumace

RESISTENTE

con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI

La parte ricorrente concludeva come segue rinunciando ai termini *ex* art. 190 epe:

1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in M tra la Sig.ra C L B C i e il Sig. B G K L in data 2008;

2. disporre l'affidamento super-esclusivo del figlio G A alla signora BC soprattutto con riguardo alle scelte medico-sanitarie (visite mediche specialistiche, terapie farmacologiche da seguire su indicazione medica...), scolastiche ed extrascolastiche (attività sportive e ludico/ricreative), espatrio;
3. disporre che il sig. E, qualora faccia rientro in Italia, possa riprendere a vedere e tenere con
sè il figlio G A gradualmente e secondo le esigenze del minore e della madre;

4. La casa coniugale sita in , resterà assegnata alla signora B C come da Omologa di separazione;
5. Disporre a carico del sig. E t il pagamento di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio G A, da corrispondersi entro il 05 dì ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione ISTAT,

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I. Sig.ri C L B C e F E L. contraevano matrimonio civile in in data (matrimonio trascritto nei
registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n , parte I, anno 2008).
Dall'unione nasceva il figlio G A il 1/12/2007.
A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio in data 29/5/2017 per la separazione consensuale che veniva ritualmente omologata.
Con atto di ricorso depositato in data 24/7/2018 la Sig.ra C L B C
premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
II. Sig. F I G E L non compariva all'udienza Presidenziale né provvedeva a costituirsi.
Esaurita la fase Presidenziale, la causa veniva rimessa avanti al G.I..
Espletati gli incombenti di rito la causa viene decisa con sentenza.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione).
E' pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.

Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), 1. 898/1970 e successive modifiche.

Le condizioni indicate dalla ricorrente sono meritevoli di accoglimenti in quanto riproduttive di quelle concordate recentemente in sede di separazione consensuale, ma prevedendo l'attribuzione in via esclusiva alla Sig.ra C L B . della responsabilità genitoriale in considerazione del fatto che il resistente non si occupa in nulla delle esigenze del minore, sia sul piano affettivo che su quello materiale ed economico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente, che con la propria condotta ha necessitato l'adozione dell'affido super esclusivo materno.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri C L B e C F L, coniugatisi in
   in data 15/5/2008 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. parte I, anno 2008);
2. dispone che i rapporti inerenti la gestione della genitorialità siano regolati come da condizioni indicate dalla ricorrente, sopra riprodotte;
3. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
4. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite pari ad euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

,13 febbraio 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 304/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.304/2019, pubblicata il 16/02/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

23/10/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

Il Tribunale di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

• 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1) Doti Massimiliano Radici

- Presidente

2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa

- Giudice Relatore

3) Dott.ssa Annarita D'Elia

- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3832/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 07/02/2019 e promossa

da

S A elettivamente domiciliato il presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

C D elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Dichiarare la separazione personale dei coniugi S> C affidare i figli minori D e A al Comune di mantenendone il collocamento presso la madre con cui vivranno nella casa coniugale sita in ed assegnando ai Servizi Sociali il compito di assicurare il ripristino delle visite paterne; porre a carico del ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma di Euro 500,00 rivalutabile annualmente, conglobante le spese straordinarie ludiche, sportive e scolastiche, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, da concordarsi preventivamente e da documentarsi; dare atto che le parti concordano che, allorquando il ricorrente avrà reperito una nuova occupazione, il contributo al mantenimento dei figli sarà elevato all'importo di Euro 550,00 rivalutabile annualmente, conglobante le spese straordinarie ludiche, sportive e scolastiche, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, da pattuirsi preventivamente e da documentarsi; dare atto che le parti concordano che lo S si impegna a rimborsare alia C e pregresse spese straordinarie se documentate; spese legali compensate.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi S- -C è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente all'avversa domanda di separazione dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;

Nel contempo, deve prendersi atto che le partì hanno raggiunto nelle more processuali un accordo avente ad oggetto l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori C ed A (pur mantenendone il collocamento presso la madre) e la determinazione, a carico del ricorrente, di un assegno di mantenimento in favore dei figli.

Con particolare riguardo alla questione de 11'affidamento, infatti, deve rilevarsi che secondo la relazione predisposta dalla C.T.LL lo S risulta "completamente escluso dalla vita dei propri figli", come si evince dalla circostanza che la C non passa allo stesso alcuna comunicazione, chiedendogli di attingere per notizie presso la scuola o le società sportive frequentate dai minori, mentre questi ultimi rifiutano anche solo di parlare con il padre.

Viene, pertanto, disposto l'affidamento ai Servizi Sociali (soluzione a cui le parti hanno appunto aderito) affinché gli stessi possano predisporre ogni opportuno intervento di sostegno ai genitorialità condivisa, compresa la terapia familiare suggerita nella relazione in atti e ogni misura idonea ad assicurare il ripristino dei rapporti tra padre e figli, all'uopo elaborando un calendario modulato sugli impegni dei ragazzi e dello S e sull'evoluzione del loro rapporto; in conformità al suggerimento avanzato nella relazione in atti, si invitano, altresì, i Servizi Sociali a favorire un progressivo processo di conoscenza con i nonni paterni, allo stato completamente estranei ai nipoti.

All'accordo raggiunto dalle parti consegue la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite, mentre

i costi della C.T.U. saranno suddivisi al 50% tra i due contendenti.

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi S C

2. Affida i minori D ed A al Comune di U mantenendone il collocamento prevalente presso la madre con cui vivranno nella casa coniugale;

3. Pone a carico dello S un contributo al mantenimento dei minori di € 500 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, comprensivi delle spese straordinarie sportive, ludiche e scolastiche, ma non di quelle sanitarie, da suddividersi al 50% con la C previo accordo e dietro presentazione di documentazione giustificativa;

4. Prende atto che le parti concordano che l'assegno sarà elevato a € 550 qualora lo S attualmente disoccupato, reperirà un posto di lavoro;

5. Prende atto dell'impegno del ricorrente a saldare le pregresse spese straordinarie dietro presentazione di documentazione giustificativa;

6. Conferisce ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario il compito di assicurare il ripristino delle visite paterne predisponendo un apposito calendario e ponendo in essere ogni opportuno intervento di sostegno alla genitorialità condivisa e di terapia familiare;

7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

8. Pone a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna, le spese di C.T.U. nell'importo liquidato in corso di causa;

9. Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

10. Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune affidatario.

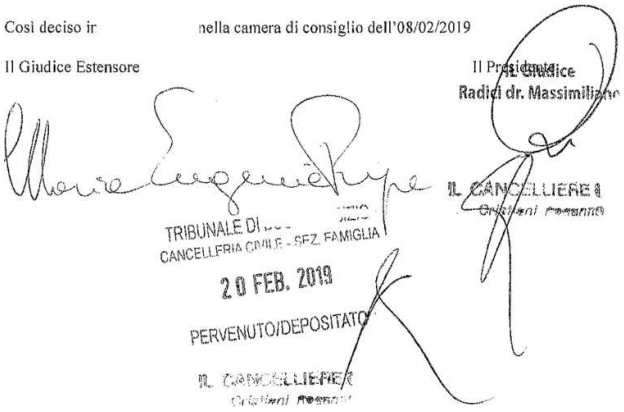

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 313/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.313/2019, pubblicata il 20/02/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

,23/10/2019

oroso

ILCAb
France;

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
1) Dott. Massimiliano Radici
- Presidente
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice Relatore
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
- Giudice
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1^57/2018 R.G posta in decisione all'udienza del 27/02/2019 e promossa

da

M I ammessa al patrocinio a **spese dello Stato,** elettivamente domiciliata in

presso Io studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura

allegata al ricorso;

Contro

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P M

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato.

-RICORRENTE

F R , contumace;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 11/10/2008 in è fondata e meritevole di accoglimento.

Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione della ricorrente avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta nel 2016 nel corso del giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 1059/2017 emessa il 30/06/2017 e tra loro non vi é più stata riunione; lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della contumacia del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Possono confermarsi le condizioni della sentenza di separazione in punto sia di affidamento del minore F in

via esclusiva alla madre, non risultando provato il superamento delle problematiche di dipendenza dal gioco e dagli stupefacenti del padre, sia di determinazione del contributo a carico del resistente per il mantenimento del minore e della moglie, non essendosi il convenuto costituito in giudizio per avanzare proprie diverse istanze.

Alla mancata opposizione del convenuto consegue la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.

Il Tribunale
di
così deliberando in via definitiva:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti 1'11/10/2008 in Gallarate;

2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. parte I, serie A, anno 2008;

3. affida il minore F in via esclusiva alla madre, stabilendo che il padre possa vedere il figlio secondo accordi con la madre;

4. pone a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento del figlio di € 500, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ludiche previa, presentazione di documentazione giustificativa;

5. pone a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento della moglie di € 200, oltre la rivalutazione annua;

6. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.

Così deciso in nella camera di (01/03/2019.

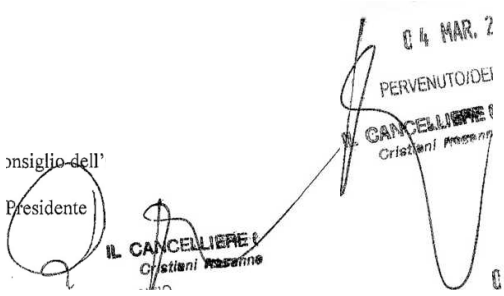

Il Giudice estensore

TRIBUNALE DI
SEZIONE I CIVILE
GU Dr.ssa M.E. Pupa

Nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio RG 1957/2018, promosso da:

M I con l'Avv.

RICORRENTE

CONTRO

F R

CONVENUTO CONTUMACE

Prossima udienza: 26.09.2018

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE SIG.RA M I

La difesa di parte Ricorrente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate di controparte, precisa le proprie conclusioni come segue: Voglia l'Illmo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 11.10.2008, tra i Sigg.ri

MI e F R matrimonio trascritto nel Registro delio Stato civile di

al n. parte I, Serie A, anno 2008, ordinando all'ufficiale dì Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

- confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore F alla madre, con facoltà del padre di stare con il figlio previo accordo con la madre;
- confermare l'obbligo, a carico del Sig. F R di corrispondere alla Sig.ra M

I , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 361/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.361/2019, pubblicata il 04/03/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

23/10/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

N. R.G. 5126/2018
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimiliano Radici
dott. Maria Eugenia Pupa
dott. Annarita D'Elia

Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5126/2018 promossa da:

B
avv.
contro
w G
(C.F.), contumace
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI

La ricorrente ha concluso come da ricorso rinunciando ai termini ex art. 190 epe.

O (C.F,), con il patrocinio dell’aw.
s de 11’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore

RICORRENTE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I. Sigg.ri B O e W G contraevano matrimonio civile in in data 8/2/2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. , parte I, anno 2002).

Dall'unione nasceva la figlia S in data 2002.

A seguito dì ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di per la separazione giudiziale che veniva pronunciata con sentenza in data 23/3/2010.

Con atto di ricorso depositato in data 7/9/2018 la Sig.ra B premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.

II. Sig. W G non compariva all'udienza Presidenziale né provvedeva a costituirsi.

Esaurita la fase Presidenziale, la causa veniva rimessa avanti al G.I.

Espletati gli incombenti di rito la causa viene decisa con sentenza.

I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).

E' pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.

Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), 1. 898/1970 e successive modifiche.

In punto di affido, atteso il disinteresse del resistente, resosi inadempiente agli obblighi di cura, mantenimento ed educazione della minore, deve disporsi, in luogo del condiviso, l'esclusivo materno, confermando per il resto le condizioni stabilite in sede di separazione (non potendo il resistente essere liberato dai propri obblighi attesa la loro rilevanza pubblica).

Le spese di lite sono irripetibili in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri B O e W G in in data 8/2/2002 matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di. detto Comune al n. , parte I, anno 2002)

2. affida la figlia in via esclusiva alla madre;

3. conferma per il resto le determinazioni assunte in sede di separazione;

4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;

5. dichiara irripetibili le spese di lite.

, 20 febbraio 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 317/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.317/2019, pubblicata il 21/02/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

23/10/2019

ILCAN
Francesi
LLIERE

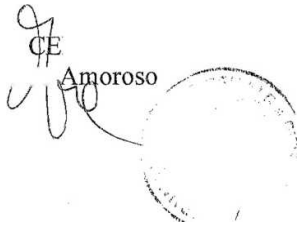

GIUDICE

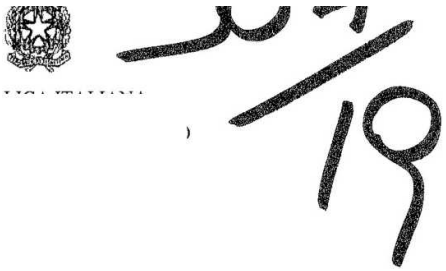

REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
PRESIDENTE
GIUDICE
rei.

SENTENZA
INTERVENTORE
EXLEGE

composto dai Magistrati:

Dott. M. Radici

Dott. M.E. Pupa

Dott. A. D'Elia

ha pronunciato la seguente nella causa civile n. 1600/16 R.G., avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente tra

T M , con l'avv.
RICORRENTE

E

RESISTENTE

T F , con l'avv.
NONCHÉ

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 5.12.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente T M chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato con T F. Deduceva che dal matrimonio erano nati due figli (nel 1998 e nel 2002) e che tra le parti era venuta meno la comunione materiale e spirituale con decreto di omologa della separazione del 2012-, e che la stessa non potrebbe più ricostituirsi. Chiedeva l'affido condiviso della prole ai genitori con collocazione prevalente presso il resistente cui andava assegnata la casa coniugale, la regolamentazione delle proprie visite con il figlio minore e stabilire il proprio concorso alle spese straordinarie dei figli. Riferiva di una forte conflittualità ancora persistente con il marito relativa soprattutto alla regolamentazione dei rapporti con i figli, sfociata in diversi provvedimenti giudiziali che avevano disposto l'affido esclusivo dei figli al padre e la decadenza della propria responsabilità geni tortale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva T F che chiedeva il rigetto delle richieste della ricorrente e disporsi invece l'affido esclusivo a sé della prole e la col locazione prevalente presso di sè.

All'udienza fissata a norma dell'art, 4 della Legge 898/70 comparivano le parti e, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. disponeva la comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore, confermando sostanzialmente i provvedimenti presi in sede di separazione.
Trattata la causa e fallita ogni possibilità transattiva della vertenza, emergeva subito la forte conflittualità tra le parti e, pertanto, era disposta C.T.U. psicologica sull'intero nucleo

familiare. Era altresì richiesta la sentenza parziale di divorzio, e, pronunciata la sentenza sullo *status,* la causa era rimessa sul ruolo istruttorio con la concessione dei termini di cui all'alt. 183 c.p.c.. Depositata la c.t.u. ed acquisita la decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale della ricorrente pronunciato dal Tribunale per i minorenni di la causa era ritenuta matura per la decisione. Venivano pertanto precisate le conclusioni all'udienza del 5.12.18 e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente il Tribunale dà atto che con sentenza n. 117/16 è già stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti con rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso.

Per quanto concerne le condizioni da porre alla base della sentenza di divorzio questo Collegio ha rilevato, all'esito dell'attività istruttoria e delle comparizioni personali delle parti, un'elevatissima conflittualità, che si è riverberata e continua a ripercuotersi inevitabilmente sulla prole e sul suo equilibrato sviluppo: proprio per questa conflittualità tra i genitori è stata disposta una consulenza psicologica sull'intero nucleo familiare, con monitoraggio da parte dei servizi sociali del Comune di residenza del nucleo familiare, al fine di comprendere la reale situazione e verificare in concreto le condizioni psicologiche dei genitori e dei ragazzi, ovvero se vi fossero condizioni ostative all'affido condiviso, o comunque emergessero problemi nell'ambito relazionale genitori-figli.

Si è ritenuto necessario dare ampio spazio all'audizione del minore nella c.t.u., rappresentando ciò un adempimento obbligatorio nel procedimento in cui il Giudice debba decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del fanciullo, in quanto vero e proprio soggetto di diritto e non semplice oggetto di protezione (art. 315 bis -co.2- c.c.). Sull'argomento la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. civ., S.U., 21.10.09 n. 22238) ha affermato che, in relazione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata in Italia dalla L. n. 77/ 2003, e all'art. 155 *sexies* c.c., introdotto dalla L.n. 54/06, si deve ritenere necessaria ed obbligatoria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e possa recare danni al minore stesso, e dovendosi motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l'omesso ascolto.

L'importanza dell'audizione è, peraltro, ribadita nelle "Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino", adottate dal Comitato dei Ministri il 17.11. 2010, dove, nella sezione HI, lett. A, è rimarcato il diritto del minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano.

L'ascolto del minore, invero, affonda le sue radici nei principi costituzionali espressi dall'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'affermazione del primato della dignità della persona) ed in quelli in tema di relazioni familiari e tutela della filiazione (artt. 29 e 30 Cost.). Oggi, peraltro, avendo il nuovo art. 315 *bis* c.c. una valenza generale, si prevede chiaramente che il minore debba essere ascoltato, cioè deve esprimere le sue esigenze, le sue idee, i suoi *desiderata,* ma non quale mezzo istruttorio volto all'accertamento di fatti, ma quale mezzo attraverso il quale si realizza il diritto del minore a far sentire la propria voce, consentendo al Giudice di tener conto delle sue opinioni.

Ebbene, dall'esame dell'intero carteggio processuale e dalla relazione psicologica è emersa una forte conflittualità tra i genitori e che la prole risulta coinvolta in un conflitto molto grave di lealtà. In particolare, come ha rilevato la Corte d'Appello di nel reclamo contro il provvedimento di. decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della ricorrente (depositato il 25.6.2018) dall'esame della consulenza si rileva come *"le cause dell'allontanamento del figli dalla madre siano complesse e molteplici e come alcune condotte materne (che hanno di fatto creato disagio e malessere nei minori, pur se presumibilmente non fosse nelle intenzioni della madre nuocere loro) abbiano le loro radici profonde soprattutto nella aspra conflittualità tra le parti e nella difficoltà da parte della signora T (ma in parte anche del marito) di comprendere quali fossero i comportamenti più tutelanti nei confronti dei figli da assumere una volta preso atto della irrimediabile frattura della unità coniugale, non imputabile ad uno solo dei coniugi, come quasi sempre accade".* Il c.t.u. ha rilevato un rapporto positivo tra i ragazzi ed il padre, che provvede ai loro bisogni di cura e di accudimento materiale, anche se egli fatica a comprendere i bisogni emotivi dei figli. Appare, invece, problematico il rapporto tra la madre e la prole, in particolare con L : il consulente evidenzia l'urgenza di ristrutturare il rapporto con lo stesso, perchè il figlio minore appare *"...a rischio di sviluppare conflitti interni che potrebbero indurre delle scissioni nella sua struttura di personalità che, se non superate e dissolte in una più opportuna integrazione, ostacolerebbero una libera espressione delle sue inclinazioni e disposizioni personali"* (cfr. c.t.u. dep. il 7.3.2017). Da qui la necessità di garantire una presa in carico psicologica a favore del minore *"...con*

l'obiettivo di aiutarlo ad affrontare e rielaborare le difficoltà personologiche evidenziate, connesse a eventi di vita traumatici, potendo rispondere all'impellente 'bisogno, ma anche intenso desiderio di chiarezza sul rapporto con la madre, avviando un percorso di crescita e di maturazione personale che gli permetta l'integrazione dei suoi vissuti all'interno della struttura di personalità".

La c.t.u. prosegue riferendo come la Ti sia apparsa *"consapevole dei propri errori e carenze individuali, dimostrando le sue buone intenzioni nel costruire un rapporto con i figli, continuo e costante e non vi sono segnali che possano far ipotizzare la messa in atto di comportamenti aggressivi a danno dei figli",* ed evidenziando l'importanza di una maggiore responsabilizzazione della madre nel rapporto con la prole tramite una presa in carico psicologica orientata in senso psicoterapeutico che le consenta anche di rielaborare gli aspetti di criticità nel rapporto con i figli. Infine, dalle conclusioni del c.t.u. emerge la necessità di un affido esclusivo del minore al padre.

Ne consegue, a parere del Collegio, dovendo decidere ai fini dell'interesse dei minori e, quindi, trovare la migliore soluzione tale da evitare maggiori danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare onde assicurare loro il miglior sviluppo della personalità in un contesto di vita quanto più adeguato alla soddisfazione delle proprie esigenze materiali, morali e psicologiche, che nell'interesse del minore vada affidato in via esclusiva al padre.

Il Tribunale, facendo propria la volontà del figlio e le argomentazioni del c.t.u., ritiene che il ragazzo vada collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna.

Per quanto concerne le modalità di visita tra madre e figlio si ritiene di dover stabilire che la madre possa incontrare il figlio previ accordi diretti tra i genitori e con il figlio stesso, stante anche l'età del ragazzo
(quasi diciasettenne anni).

Infine, i Servizi preposti al nucleo familiare provvederanno a relazionare, semestralmente, sulla situazione dell'intero nucleo familiare, in particolare sul percorso del minore, al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, evidenziando, ove mai, la sussistenza di eventuali cause di pregiudizio.

L'abitazione coniugale viene assegnata al resistente, quale genitore collocatario privilegiato della prole.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico per il concorso al mantenimento della prole, visti i parametri di cui all'art, 337 *quater* c.c. -co. IV- (attuali esigenze dei figli,

tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di ogni genitore, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore) bisogna tenere conto del tempo di permanenza presso i genitori della prole, stabilito prevalentemente presso il padre, e delle condizioni precipue dei coniugi. Su tale ultima circostanza le parti non hanno dedotto nulla ed entrambe non hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi, ma dagli atti di causa emerge che il resistente è un ingegnere, mentre la ricorrente vive in con il nuovo compagno (ma non si sa se lavori), sicché reputa il Tribunale che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando si trovano presso le rispettive abitazioni e concorreranno in modo paritario alle spese straordinarie come previste dal protocollo della Corte d'Appello di

Accolta la domanda nei limiti sopra indicati, tutte le ulteriori domande, istanze e deduzioni devono ritenersi assorbite e/o reiette.

In considerazione del comportamento processuale delle parti, finalizzato comunque al miglior interesse della prole, e del parziale accoglimento delle reciproche istanze si ritiene di dover compensare tutte le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T M nei confronti di T F, ogni ulteriore domanda eccezione e istanza disattesa, così provvede:

-affida il figlio minore in via esclusiva al padre collocandolo prevalentemente presso l'abitazione del padre, cui viene assegnata la casa coniugale;

-dispone che la madre possa incontrare il figlio previ accordi diretti tra i genitori e con il figlio stesso;

- la ricorrente dovrà intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità con figure professionali qualificate per poter individuare e risolvere le problematiche educative, mentre per il minore dovrà essere disposto un sostegno psicologico;

-dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Servizio sociale del Comune di ;

-dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando si trovano presso le rispettive abitazioni e concorreranno in modo paritario alle spese straordinarie

come indicate dal protocollo della Corte d'Appello di , previamente concordate e comunque successivamente documentate, salvi i casi d'urgenza, relative ai figli;

-rigetta ovvero dichiara inammissibile ogni altra domanda;

-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso a nella Camera di Consiglio dell'1.3.2019

IL GIUDICE Est.
Annarita D'Elia

IL PRESIDENTE
M. RADICI

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE SEZ. FAMIGLIA
04 MAR. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE rei.

SENTENZA

composto dai Magistrati:

Dott. Massimiliano Radici

Dott. M. E. Pupa

Dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta N.5716/18 R.G., avente ad oggetto divorzio giudiziale, promossa da

Q T, con l'avv. B RICORRENTE

Contro

L C RESISTENTE contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di

CONCLUSIONI

La ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente Q T chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a il 20,6.2013 con L C;
Chiariva che dal matrimonio era nata una figlia (nel 2006), che tra le parti era venuta meno la comunione materiale e spirituale con decreto di omologa del 10,2.2016 di questo Tribunale e che la stessa non potrebbe più ri costituirsi. Chiedeva la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la prole.
All'udienza fissata a norma dell'art. 4 della Legge 898/70 compariva solo la ricorrente, in quanto il resistente rimaneva contumace; il Presidente, risultato vano il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione giudiziale intercorsa tra le parti salvo disporre l'affido esclusivo a M I della prole stante il disinteresse del marito, disponendo la comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore.

Depositate le memorie integrative -previa rituale notifica del provvedimento presidenziale trattata la causa e ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, che, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso la casa materna, con facoltà per il padre di vederla con le modalità concordemente stabilite tra le parti in sede di separazione;
- dispone che L C corrisponda alla Q T quale contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche come stabilite dal protocollo della Corte d'Appello di , previamente concordate e salva in ogni caso l'esibizione dei giustificativi di spesa;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso a nella Camera di Consiglio del 13.3.2019
IL GIUDICE Est.

IL TE
M. RADICI

PRESIDÈN'

IALE DI BUSTO
ERIA CIVILE - SEZ
15 MAR. 20
VENUTO/DEPO

TRIBÙ!
CANCELL
■ iJW
•.< »
15 MAR. 2019 PERVENUTO/DEPOSITATO Annarita D'Elia

TRIBUNALE DI

Cancelleria civile

SENT. 442/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.442/2019, pubblicata il 15/03/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

04/11/2019

IL CANCELLIERE

Francesca Amoroso

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIAN

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3) Dott.ssa Annarita D'Elia

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

- Presidente

- Giudice relatore

- Giudice

nella causa civile n. 3906/2017 R.G posta in decisione all'udienza del 12/03/2019 e

promossa

da

C C elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv.

, che la rappresenta e difende giusta procura del 14/07/2017 allegata alla memoria di

costituzione di nuovo difensore;

-RICORRENTE

contro

, elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avv.
, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione personale,

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

445/19

relative all'espletamento
della C.T.U.
Così
deciso in
nella camera di consiglio del
15/03/2019
Il Giudice
Estensore
PERVENUTO/DEPOSITATO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che in ordine alla domanda di pronuncia della separazione personale delle parti è intervenuta la sentenza non definitiva n. 1791/18 emessa il 13/11/2018 (pubblicata il 20/11/2018), deve prendersi atto che nelle more processuali le parti hanno raggiunto un accordo relativo alle ulteriori questioni in punto di affidamento e di collocamento dei figli minori, nonché di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, cui si accompagna la rinunzia alle reciproche domande di addebito della separazione.

Nulla osta al recepimento di dette pattuizioni, in assenza di motivi di contrarietà all'ordine pubblico o di pregiudizio alla prole.

Stante l'intervenuto accordo ed in conformità alla richiesta formulata dalle stesse parti, deve disporsi l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite, ivi compresi gli esborsi relativi all'espletamento della C.T.U.

Il
Tribunale

di
così deliberando in via definitiva:

1) dà atto che le parti hanno concordato le conclusioni di cui all'allegato foglio;

2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento, ivi comprese quelle

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

CAUSA R.G. 3906/2017 - G.R. DOTT.SSA PUPA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE

PER C C E C B

"Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, **confermare** la separazione personale dei coniugi C **C** e C B , già dichiarata con sentenza non definitiva n. 1791/2018 del 13.11.2018, pubblicata il 20.11.2018, passata in giudicato, alle seguenti

CONDIZIONI

I. Affidamento esclusivo dei figli E M e L alla madre che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e che si impegnerà, come previsto dall'art. 337 *quater* c.c., ad adottare congiuntamente al padre tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli.

IL Collocamento dei due figli minori presso l'abitazione materna in via , con iscrizione nello stato di famiglia materno.

Il Regolamento genitoriale:

a. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.00, prelevandoli presso la casa materna e riportandoveli;
b. Ciascuno dei due genitori trascorrerà con i figli una settimana nel periodo natalizio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni (nel 2019 il periodo dal 23 al 30 dicembre sarà con la madre];
c. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli tre giorni durante le vacanze scolastiche Pasquali incluso il giorno di Pasqua, ad anni

IV.
V.
VI.
VII,
alterni (nel 2019 il periodo comprendente il giorno di Pasqua sarà con il padre);

d. ciascuno dei genitori trascorrerà tre settimane di cui solo due consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 di maggio di ogni anno;
e. le vacanze che i genitori trascorrono con i figli sospendono l'alternanza dei fine settimana ovvero che al termine delle vacanze il fine settimana riprenderà con il genitore che non ha avuto i figli l'ultimo fine settimana prima delle vacanze.

Mantenimento dei figli interamente a carico materno sia per quanto attiene le spese ordinarie sia per quanto riguarda i costi aggiuntivi e straordinari per spese mediche, ricreative e scolastiche; il padre provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di propria competenza e sosterrà integralmente i costi dei viaggi per prelevare e riportare i figli presso l'abitazione materna.
Autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.

Revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di C C e in favore di C B che vi rinuncia, a decorrere dal mese di marzo 2019.

Assegno *una tantum* ex art.5 L. 898/1970 che C C si impegna sin d'ora a riconoscere ed erogare a C B in sede di scioglimento del matrimonio con le seguenti modalità e forme:

Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila euro) da versarsi all'udienza presidenziale che verrà fissata nella procedura di scioglimento del matrimonio, a mezzo assegno circolare intestato a C B impegno dì C C a trasferire a C B, sempre a titolo di *una tantum* ex art.5 L. 898/1970, la proprietà del vano contraddistinto al NCEU del Comune di al foglio 8,
mappale 58, subalterno 15 [già parte del subalterno 8 ora soppresso), consistente in un bagno, facente parte del proprio complesso immobiliare ma ricompreso nel corpo di

fabbrica di usufrutto e nuda proprietà rispettivamente dei Signori FG e C B con rinuncia alle domande tutte proposte da C C nella causa introdotta innanzi al Tribunale di R.G. n. 6624/2018, Giudice Dott. Arcudi e abbandono del giudizio per inattività delle parti ex art, 181 c.p.c. a spese integralmente compensate, sin dall'udienza del 27 marzo 2019;
impegno di C B ad accettare il trasferimento del predetto immobile a spese notarili e imposte a proprio carico, con rogito notarile da stipularsi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data in cui verrà fissata l'udienza presidenziale nel procedimento di scioglimento del matrimonio;
rinuncia di C C alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di in data 1/3.01.2018 (D. ing. n. 26/2018 - R.G. n. 6982/2017) emesso a carico di C B per la somma di Euro 80.890,00 oltre interessi e spese di procedura liquidate (compresa tassa di registro), nonché alla pretesa creditoria ed alle domande svolte nel relativo giudizio di opposizione pendente R.G. n. 1186/2018 Tribunale di , Giudice Dott.ssa Cortellaro;
rinuncia di C B a tutte le domande svolte nel predetto giudizio e a ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di C C di M C i e della '
anche con esplicito riferimento alle presunte prestazioni che ha sostenuto di aver svolto in loro favore;

Rinuncia reciproca dei coniugi alle rispettive domande di addebito della responsabilità della separazione e a ogni ulteriore e diversa domanda.

. **Riconoscimento** che i coniugi sono reciprocamente soddisfatti, che hanno risolto e definito - in particolare con l'integrale adempimento delle clausole nn. VI e VII - ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non hanno null'altro da pretendere né esigere, reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione o causa; i coniugi dichiarano quindi reciprocamente di rinunziare a far valere diritti di credito o restitutori in relazione a beni mobili, mobili registrati o immobili, denaro o titoli, gioielli e/o orologi, rapporti bancari e di fin armamento cointestati o intestati in via esclusiva all'avvocato

. **Compensazione** integrale tra le parti delle spese processuali e di C.T.U.

Bianca Cristiano

N. R.G. 3257/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di
SEZIONE Prima CIVILE
il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. 3257/2018 promossa da:
S C (C.F.
rappresentato e difeso a mezzo dell'avv. Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
", con il patrocinio a carico dello Stato, e dell'avv. elettivamente domiciliato in
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. G A
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:

M D (C.F.
e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo sulle ss. condizioni di divorzio:
Affido esclusivo materno della minore;
Contribuzione paterna per la minore corrispondendo alla resistente la somma di euro 50,00 onnicomprensivi essendo il ricorrente disoccupato e sino a che permarrà tale condizione;
Il padre telefonerà alla figlia tutti i mercoledì sera tra le 19,00 e le 21,00;
La Sig.ra D comunicherà al padre tutte le informazioni di rilevanza relative alla bambina, particolarmente in ambito scolastico e medico, quanto all'aspetto scolastico riferirà soprattutto circa i colloqui con le maestre, rispetto ai quali il Sig. C dovrà comunicare preventivamente la propria disponibilità a partecipare agli incontri indicando giorni ed orari;
Il padre continuerà le visite della figlia in spazio neutro e si atterrà a tale regime;

Entrambe le parti concordano sulla, possibilità di incrementare nel tempo gli incontri padre/figlia e di introdurre, con gradualità, anche una liberalizzazione, previa valutazione da parte dei S.S..
Il padre chiede che ciò venga previsto espressamente, temendo che i S.S. altrimenti non si attivino in tal senso, rimanendo ancorati alla regolamentazione sin qui adottata.
La madre ritiene invece che ciò non sia necessario posto che i S.S. potrebbero autonomamente agire in questa direzione.
Il disaccordo nasce dal fatto che ciascuna delle parti ha avuto dai S.S. rimandi diversi sul loro modo di operare.
Si conviene pertanto di rimettere quest'ultimo punto al Collegio, rinunciando ai termini ex art. 190 epe.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri S C e M D contraevano matrimonio civile in

in data 8/8/2008 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune

al n. , parte I, anno 2008).

Dal matrimonio nasceva una figlia: A P (il 2009).

A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Milano per la separazione giudiziale che veniva pronunciata con sentenza n. 7390/14 in data 2/4/2014.

Con atto di ricorso depositato in data 26/5/2018 il Sig. S C premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, remissione della pronuncia divorzile.

Si costituiva la Sig.ra M E mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate.
I fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
E' pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell[5]art. 3, lett. b), l. 898/1970 e successive modifiche.
Le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela della figlia avuto riguardo a quanto accertato dai S.S. come relazionato in atti.
Le parti inoltre concordano sulla possibilità di incrementare nel tempo gli incontri padre/figlia e di introdurre, con gradualità, anche una liberalizzazione, previa valutazione da parte dei S.S..
Tale indicazione merita accoglimento in quanto coerente prima di tutto con le esigenze di A R e va esplicitata ai S.S., in modo che questi si regolino di conseguenza.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.

P.Q.M.

il Tribunale così provvede:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri S C e M D in 1 in data 8/8/2008 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. , parte I, anno 2008);
2. dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra esposte;
3. Dispone che i S.S. incrementino nel tempo gli incontri padre/figlia introducendo con gradualità e previa valutazione dell'evoluzione del rapporto, anche una liberalizzazione della relazione;
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere al l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;

5. compensa per intero le spese di lite.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

13 marzo 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT 454/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.454/2019, pubblicata il 18/03/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

04/11/2019

IL CANCELLIERE z

Francesca Amoroso

N. R.G. 624/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimiliano Radici
dott. Maria Eugenia Pupa
dott. Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **624/2018** promossa da:

E G , con il patrocinio a carico dello Stato,
rappresentata e difesa a mezzo dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE
G S.

contro

(C.F, SNGGPP84A08D869A), contumace

RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

All'udienza di p.c. la ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e memoria integrativa rinunciando ai termini ex art. 190 epe, riservandosi il deposito dell'istanza di liquidazione del GP.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I. Sigg.ri E G e G S contraevano matrimonio in in data 2/6/2012 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n., P. II, serie A, anno 2012).

Dall'unione nasceva la figlia A (il '2010).

In seguito a ricorso congiunto i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale in epigrafe in data 8/11/2016 per la separazione consensuale, ritualmente omologata.

Con ricorso depositato in data 2/2/2018 la Sig.ra E G adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

All'udienza del 19/4/2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente disponendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione nel merito.

Espletati gli incombenti di rito la causa viene decisa con sentenza.

Separazione

E' pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale stante il deterioramento dei rapporti tra i coniugi.

La domanda svolta in principalità dalla ricorrente merita dunque accoglimento.

Affido della minore

II. resistente presenta problemi di dipendenza da alcool e cocaina riscontrati anche nel corso della CTU disposta in sede Presidenziale.

Nel corso della CTU egli ammetteva di non essere in grado di occuparsi della figlia in modo autonomo e declinava la possibilità di un affido condiviso in quanto non praticabile.

Successivamente decideva di intraprendere un percorso di recupero presso una comunità, tuttora in corso.

Per tali ragioni non può essere disposto diversamente dall'affido super esclusivo materno della minore (esteso dunque a tutte le questioni di straordinaria amministrazione).

Le visite padre/figlia saranno regolate dai S.S. del Comune di residenza della minore, previa verifica del buon esito del percorso, stabilendo un calendario previo periodo di

osservazione e monitoraggio degli incontri prima in spazio neutro e successivamente domiciliari.

Contributo paterno

Viste le attuali condizioni del resistente, la sua contribuzione è condizionata all'uscita dalla Comunità (a meno che non svolga nel frattempo un'attività remunerata) allorché, in caso di occupazione lavorativa, saranno ripristinate le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, prevedendo, in ogni caso, il versamento entro l'ultimo giorno.del mese deirimporto di euro 150,00, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, dentistiche e scolastiche).

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente, che con la propria condotta ha necessitato gli accertamenti oggetto del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri E G e G S. in' n data 2/6/2012 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P. II, serie A, anno 2012);
2. dispone l'affido super esclusivo materno della minore;
3. dispone che il resistente, a meno che non svolga nel frattempo un'attività remunerata, provveda a corrispondere il mantenimento per la minore a decorrere dall'uscita dalla Comunità nella misura prevista in sede di separazione prevedendo, in ogni caso, il versamento entro l'ultimo giorno del mese dell'importo di euro 150,00, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, dentistiche e scolastiche);
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
5. condanna il resistente a sostenere le spese di CTU e quelle di lite, queste ultime liquidate in euro 2.800,00, ma quantificate in euro 1.400,00 in ragione del

patrocinio dello Stato, a favore dell'Erario, a meno che il patrocinio non venga revocato, nel qual caso la somma sarà dovuta a favore della ricorrente e per intero.

Si comunichi ai S.S. di residenza della minore (attualmente), i quali acquisiranno dal Sig. S. la copia della CTU allorché questi si attiverà per l'avvio del percorso di riavvicinamento alla minore. Manda alla cancelleria per quanto di competenza

15 marzo 2019 Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT. 465/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.465/2019, pubblicata il 19/03/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

,04/11/2019

IL CANCELLIERE

Francesca Amoroso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI

composto dai Magistrati:

Doti M. Radici PRESIDENTE

Dott. M. E. Pupa GIUDICE

Dott, A. D'Elia GIUDICE rei.

ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

nella causa civile iscritta N.6652/18 R.G., avente ad oggetto divorzio giudiziale, promossa da

Z G L con l'avv. RICORRENTE

Contro

C W RESISTENTE contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di CONCLUSIONI

La ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente Z M chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 27,10.2008 a (Perù) con C W Chiariva che dal matrimonio era nato un figlio nel 2009 e che tra le partì era venuta meno la comunione materiale e spirituale con sentenza n. 1713.2016 di questo Tribunale, e che la stessa non potrebbe più ricostituirsi. Chiedeva disporsi provvedimenti per l'affido esclusivo a sé del figlio minore (stante il totale disinteresse paterno nei suoi confronti, oramai inadempiente nel versamento del concorso al mantenimento della prole e nel sostegno morale) e collocazione prevalente presso di sé, sulle visite con il resistente e sul concorso paterno al mantenimento del minore.

All'udienza fissata a norma dell'art. 4 della Legge 898/70 compariva solo la ricorrente, in quanto il resistente rimaneva contumace; il Presidente, risultato vano il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione giudiziale intercorsa tra le parti, disponendo la comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore.

Depositate le memorie integrative -previa rituale notifica del provvedimento presidenziale-, trattata la causa e ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

La domanda della ricorrente di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.

Invero, emerge dalla documentazione prodotta agli atti come le parti abbiano celebrato matrimonio in data 27.10.2008 a (Perù).

Fra le parti, inoltre, è intervenuta separazione giudiziale dichiarata con sentenza n. 1713.2016 di questo Tribunale. Lo stato di separazione legale tra gli stessi sussiste, per cui

ricorrono gli estremi previsti dall'alt 3 n.2 B della Legge 1.12.1970 n.898, come successivamente modificato.

Osserva in proposito il Collegio come dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese sia emerso che essi vivano ininterrottamente separati di fatto e di diritto dalla data della separazione e che da tale epoca non si è verificato alcun ricongiungimento fra gli stessi. Anche dal comportamento processuale delle parti si può ritenere provato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

Per quanto concerne i provvedimenti accessori, ritiene il Collegio, all'esito dell'esame delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente volta ad ottenere l'affido esclusivo a sé del minore (stante il persistente disinteresse paterno nei confronti dei figlio, sia dal punto di vista materiale che spirituale) con collocazione prevalente presso la propria abitazione e relativa regolamentazione delle visite da parte del padre come richiesto in ricorso nonché la corresponsione del contributo paterno al mantenimento del figlio per €250 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.

Pertanto, vanno accolte le domande della ricorrente.

È parere del Collegio che sussistano giusti motivi, in considerazione della contumacia di parte resistente, per compensare totalmente le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Z G nei confronti di C W ogni ulteriore domanda eccezione e istanza disattesa, così provvede:

- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.10.2008 a (Perù) tra

Z G e C W, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di ,atton p. II, s. C, anno 2015;

- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;

- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la casa materna e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio con le modalità stabilite in ricorso per scioglimento del matrimonio;

. Così deciso IL GIUDICE

Est.

Annarita D'elia

nella Camera di Consiglio del

29.3.2019

al mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;

-compensa tra le parti le spese di lite

di ogni mese, la somma mensile di €250 a titolo di

contributo

G entro il giorno 15

corrisponda a

Z

- dispone che

C

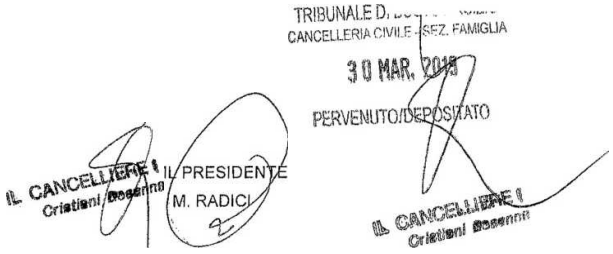

TRIBUNALE DI

Cancelleria civile

SENT 521/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.521/2019, pubblicata il 30/03/2019 è passata in giudicato

per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

04/11/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI

• 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
1) Dott. Massimiliano Radici
- Presidente
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
ha pronunziato la seguente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Giudice Relatore
- Giudice

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.21/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 09/10/2019 e promossa

da

L L elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-RICORRENTE

contro

L D ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in presso lo

studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa

di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato

PRECISAZIONE DELLE: CONCLUSIONI CONGIUNTE:

Le parti precisano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L L e L D contratto in data 13/09/2002 nel Comune di trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. anno 2002. trascritto inoltre nei Registri dello Stato Civile del Comune di S al n.

parte II, serie C, anno 2015.

2. Affidare I figli minori L F e I. L all'Ente (luogo di residenza: attualmente Comune di), con collocamento prevalente presso la madre L D nella sua residenza in

3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé I figli minori a weekend alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a

scuola, oltre un giorno durante la settimana (preferibilmente il mercoledì), dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30.

4. Disporre che il Sig. L L verso la quale concorso al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, somma omnicomprensiva delle spese straordinarie ad eccezione di quelle mediche concordate.

5. Conferire ai Servizi Sociali affidatari il compito specifico di sottoporre L L ad una valutazione neuropsichiatrica e di predisporre un percorso di supporto psicologico per F, nonché di porre in essere

un intervento di potenziamento cognitivo mirato al con collegamento alla scuola.

Invitando i Servizi Sociali a dare pronta attuazione a tali interventi, anche per

poter consentire a F L di poter beneficiare di tale supporto in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico.

6. Le parti rinunziano ai termini per le comparse conclusionali e rinunciano ai termini dell'appello,

lì 10 aprile 2019

Avv.
Avv.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 13/09/2002 in (Albania) è fondata e meritevole di accoglimento.

Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta il 31/03/2017 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione,

Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, resistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione- materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Possono accogliersi le domande congiunte delle parti in punto di affidamento della prole e di determinazione del contributo al suo mantenimento, in quanto congrue rispetto alle esigenze dei minori ed alle condizioni economiche dei contendenti.

Risulta, infatti, opportuno l'affidamento di F e L al Comune di alla luce dell'inalterata conflittualità delle parti, evidenziata da una comunicazione improntata ad insulti e da atteggiamenti oppositori, se non provocatori di cui hanno dato atto i Servizi Sociali del Comune affidatario nella relazione del marzo 2019; nel contempo, appare opportuno mantenere il collocamento prevalente di entrambi i minori presso la madre alla stregua di quanto riferito dallo stesso 1 alle assistenti sociali in ordine alla sua contentezza di trascorrere tanto tempo con la sorella.

Alla stregua dello stesso contenuto della predetta relazione il Tribunale raccomanda all'Ente affidatario la sollecita predisposizione, in favore di F di un intervento di potenziamento cognitivo mirato al con il collegamento con la sua scuola in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti contestuale ad un altro di supporto psicologico per entrambi i minori; si invita, altresì, l'Ente

affidatario a sottoporre L ad una valutazione neuropsichiatrica in linea con la segnalazione della maestra-della bambina risalente all'anno scorso, in funzione dei superamento delle difficoltà scolastiche della minore. Stante l'intervenuto accordo tra le parti, si stima congruo compensare totalmente tra loro le rispettive spese di lite.

Il Tribunale
di
così deliberando in via definitiva:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 13/09/2002 in Albania;

2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della sentenza a margine

dell'atto di matrimonio n. parte II, serie C, anno 2015;

3. dispone l'affidamento dei minori F e L i al Comune di con il loro collocamento presso la J madre, disponendo che l'Ente affidatario proceda all'espletamento degli interventi meglio specificati in motivazione;

4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità di visita meglio specificate nell'allegato foglio;

5. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei minori di € 400 al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivi delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle mediche da suddividersi al 50% previo accordo;

6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

7. manda la cancelleria per la trasmissione degli atti al Comune di

Cosi deciso in in data 12/04/2019.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Cristiana Rocchi

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

23 APR. 2019

PERVENUTO/DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Cristiana Rocchi

CANCELLERIA
Civili ■ SEZ. FAMIGLIA

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.21/2018
SENE. 648/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine breve di legge, per l'impugnazione;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.648/2019, pubblicata il 23/04/2019, la cui notifica si è perfezionata in data 11/06/2019, è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 326 c.p.c.

01/08/2019

IL CANCELLIERE

Francesca Amoroso

651/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE
rei.

SENTENZA

composto dai Magistrati:

Dott. Massimiliano Radici

Dott. M. E. Pupa

Dott. Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente

nella causa civile iscritta N.7244/17 R.G., avente ad oggetto divorzio giudiziale, promossa da V ; D E,

con l'avv. RICORRENTE

Contro

D R V RESISTENTE contumace

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di

CONCLUSIONI

La ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente V DE chiedeva che venisse pronunciato lo

scioglimento del matrimonio celebrato a il 12.11.2005 con D R V

Chiariva che dal matrimonio era nato un figlio (nel 2006), che tra le parti era venuta meno la comunione materiale e spirituale con decreto di omologa del 22.2.2013 di questo Tribunale e che la

stessa non potrebbe più ricostituirsi. Dava, altresì, atto che il resistente si era trasferito in disinteressandosi del figlio sia dal punto di vista affettivo che materiale, non versando regolarmente il mantenimento per il minore, sicché chiedeva l'affido esclusivo a sé del figlio.

All'udienza fissata a norma dell'art. 4 della Legge 898/70 compariva solo la ricorrente, in quanto il

resistente rimaneva contumace; il Presidente f.f., risultato vano il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione giudiziale intercorsa tra le parti, disponendo la comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore.

Depositate le memorie integrative -previa rituale notifica del provvedimento presidenziale, trattata la causa e ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa ai Collegio per la decisione.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, che, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

La domanda della ricorrente di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.

Invero, emerge dalla documentazione prodotta agli atti come le parti abbiano celebrato matrimonio a il 12.11.2005. Fra le parti, inoltre, è intervenuta separazione giudiziale dichiarata con decreto di omologa di questo Tribunale del 22.2.2013. Lo stato di separazione legale tra gli stessi sussiste e ricorrono gli estremi previsti dall'art.3 n.2 B della Legge 1.12.1970 n.898 come modificato successivamente. Osserva in proposito il Collegio come dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese sia emerso che essi vivano ininterrottamente separati di fatto e di diritto dalla data della separazione e che da tale epoca non si è verificato alcun ricongiungimento fra gli stessi. Anche dal comportamento processuale delle parti si può ritenere provato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

Per quanto concerne i provvedimenti accessori, ritiene il Collegio, all'esito dell'esame delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente volta, ad ottenere l'affido esclusivo della prole e relativa regolamentazione delle visite da parte del padre in modo libero previo accordo tra le parti nonché la previsione della corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio con le stesse modalità prescritte nel decreto di omologa della separazione. Ed invero, le condizioni economiche delle parti ed i rapporti personali non sono affatto mutati nelle more del deposito del ricorso per la declaratoria di divorzio e il resistente ha continuato a disinteressarsi completamente della prole. Il contegno processuale tenuto dal resistente, che non ha ritenuto di costituirsi nel presente processo, sebbene ritualmente citato, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico e patrimoniale richieste dalla ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio economicamente non autosufficiente, in considerazione dei parametri di cui all'art.337 *quater* c.c. -co. IV- (attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di ogni genitore, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore), bisogna tener conto, mancando riscontri sul tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza della prole presso i genitori (il figlio sta prevalentemente presso la madre) e delle condizioni precipue dei coniugi, onde si ritiene di dover confermare gli obblighi a carico del resistente di contribuire al mantenimento della prole così come stabilito in sede di udienza presidenziale (non essendo nelle more intervenute modifiche sostanziali delle condizioni economiche-finanziarie delle parti, non avendo le parti impugnato il provvedimento presidenziale, né imponendosi a questo Collegio differenti circostanze tali da indurre ad una modifica del predetto provvedimento non emergendo alcun mutamento dei presupposti di fatto posti alla base di quel provvedimento né tanto meno ravvisandosi l'opportunità di riesaminarne il contenuto) nella somma mensile di €500, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

Il resistente contribuirà al 50% delle spese straordinarie di tipo medico (mediche non coperte dal SSN, anche specialistiche se richieste espressamente dal medico curante, e odontoiatriche, il tutto purché concordato tra le parti, salva l'urgenza, e purché documentate, compresi tickets medici e farmaceutici), di tipo scolastico, sportivo e ludico relativamente alla prole.

Decisa la causa come sopra, tutte le ulteriori istanze devono ritenersi inammissibili e/o reiette.

Pertanto, vanno accolte le domande della ricorrente e confermate le condizioni stabilite nella sentenza di separazione.

È parere del Collegio che sussistano giusti motivi, in considerazione della contumacia di parte resistente, per compensare totalmente le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da V D E nei confronti di E R V ogni ulteriore domanda eccezione e istanza disattesa, così provvede:

- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a il 12.11.2005 tra V D E e D V iscritto nei registri dello stato civile di quel Comune, atto n., p. anno 2005;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con col locazione prevalente presso la casa materna, con facoltà per il padre di vederlo quando vorrà previo adeguato preavviso;
- dispone che il D corrisponda alla V quale contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da SSNN, di quelle scolastiche, sportive e ricreative del figlio, queste ultime previamente concordate e salva in ogni caso l'esibizione dei giustificativi di spesa;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso a nella Camera di Consiglio del 17.4.2019

IL GIUDICE Est.
Annarita D'Elia

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE
M. RADICI

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
23 APR. 2019
CELLIERE
PERVENUTO DEPOSITATO

TRIBUNALE DI j
Cancelleria Civile

SENT. 651/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.651/2019, pubblicata il 23/04/2019 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

30/12/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

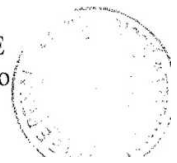

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI

N.1345/2019 Reg. Gen.

N. Reg. Dep.

Il Tribunale
di
riunito in Camera di Consiglio in persona dei

magistrati:

dott. Presidente

dott. Giudice

dott. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1345/2019 R.G., promossa con ricorso congiunto depositato in data 8.03.2019 da

P C nata a ; il 1965, residente in
via : rappresentata e difesa, dall'Avvocato

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in in virtù di delega allegata al ricorso

e

C B nato a .1970, residente a

C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato

, ed

in virtù di
elettivamente domiciliato presso il suo studio in delega allegata al ricorse

- RICORRENTI -

Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

v **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Le parti come indicate in epigrafe, con ricorso congiuntamente depositato 1'8.03.2019, esponevano quanto segue:

- in data 25.06.2003 essi avevano contratto matrimonio civile in trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di all'atto n. parte I, Anno 2003,
- dall'unione erano nati i figli E M e L entrambi il 20.10,2011,
- i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di in data 7.07.2017,
- la separazione è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 1791/2018 del 13.11,2018 e poi con sentenza definitiva n. 445/2019 del 15.03.2019,
- nessuna possibilità vi era di ricomporre la comunione spirituale e materiale fra i coniugi,
- i coniugi ricorrevano pertanto a) Tribunale per sentire dichiarato lo scioglimento del matrimonio, concordando fra loro le seguenti condizioni:

1. Affidamento esclusivo dei figli E M e L alla madre che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e che si impegnerà, come previsto dall'arte 337 *quater* c.c, ad

adottare congiuntamente al padre tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli.

2. Collocamento dei due figli minori presso l'abitazione materna in) via con iscrizione nello stato di famiglia materno.

3. **Regolamento genitoriale:**

a. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21,00, prelevandoli presso la casa materna e riportando veli;

b. Ciascuno dei due genitori trascorrerà con i figli una settimana nel periodo natalizio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31. dicembre al 6 gennaio ad anni alterni (nel 2019 il periodo dal 23 al 30 dicembre sarà con la madre);

c. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali incluso il giorno di Pasqua, ad anni alterni (nel 2019 il periodo comprendente il giorno di Pasqua sarà con il padre);

d. ciascuno dei genitori trascorrerà tre settimane di cui solo due consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 di maggio di ogni anno;

e. le vacanze che i genitori trascorrono con i figli sospendono l'alternanza dei fine settimana ovvero al termine delle vacanze il fine settimana riprenderà con il genitore che non ha avuto i figli l'ultimo fine settimana prima delle vacanze.

4. Mantenimento dei figli interamente a carico materno sia per quanto attiene le spese ordinarie sia per quanto riguarda i costi aggiuntivi e straordinari per spese mediche, ricreative e scolastiche; il padre provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di propria competenza e sosterrà integralmente i costi dei viaggi per prelevare e riportare i figli presso l'abitazione materna.

5. Autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.

6. Assegno *una tantum* che C C si impegna sin d'ora a riconoscere ed erogare a C B con le seguenti modalità e forme:

- Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila euro) da versarsi alla udienza presidenziale, a mezzo assegno circolare intestato a C B;
- impegno di C C a trasferire a C B la proprietà del vano contraddistinto al NCEU del Comune di al (già parte del subalterno 8 ora soppresso), consistente in un bagno, facente parte del proprio complesso immobiliare ma ricompreso nel corpo di fabbrica di usufrutto e nuda proprietà rispettivamente dei Signori P G e C B, con rinuncia alle domande tutte proposte da C C nella causa introdotta innanzi al Tribunale di R.G. n. 6624/2018, Giudice Dott. Arcudi;
- Dott.ssa Cortellaro.

rinuncia di C C alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di P in data 1/3.01.2018 (D. ing. n. 26/2018 - R.G. n. 6982/2017) emesso a carico del Signor C B per la somma di Euro 80.890,00 oltre interessi e spese di procedura liquidate (compresa tassa di registro), nonché alla pretesa creditoria ed alle domande svolte nel relativo giudizio di opposizione pendente R.G. n. 1186/2018 Tribunale di Giudice

7. Riconoscimento che i coniugi sono reciprocamente soddisfatti, che hanno risolto e definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che null'altro hanno da pretendere né esigere, reciprocamente, per qualsiasi titolo ragione o causa; dichiarano quindi reciprocamente di rinunziare a far valere diritti di credito o restitutori in relazione a beni mobili, mobili registrati o immobili, denaro o titoli, gioielli e/o orologi, rapporti bancari e di finanziamento cointestati o intestati in via esclusiva all'avvocato C
8. Compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

All'udienza del 7 maggio 2019 le parti venivano sentite. L'Avvocato C provvedeva al saldo del pagamento dell'ima *tantum* e il Signor B dava atto della ricezione. Il tentativo di conciliazione rimaneva infruttuoso e i coniugi confermavano le condizioni sopra riportate, dichiarando altresì di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.

Il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l'inutilità del tentativo di conciliazione depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere là cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge.

Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge, concernono diritti disponibili e, per la parte concernente la prole minore, ne tutelano gli interessi, anche alla luce della L. 8.2.2006 n. 54.

P.T.M.

Il Tribunale Di , definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra

le parti in epigrafe, dichiara Io scioglimento del matrimonio contratto da C C e C B in in data 2 2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di , all'atto n. parte I, anno 2003, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.

Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 9.7.1939 n. 1238 e per ogni altro adempimento. Così decido nella camera di consiglio dell'08.05.2019.

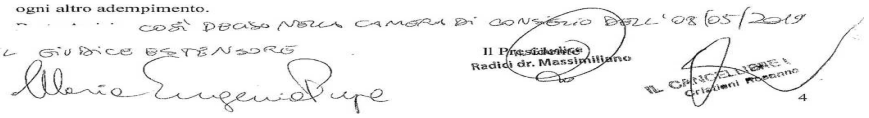

IL CANCELLIERE
Cristiana Fasanna

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA FAMIGLIA
SEZ.I

Il Cancelliere, rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna annotazione di impugnazione;
che la stessa e3 stata notificata al PM sede e alla Pg di. in data 7.6.19;
visto il termine prescritto di legge;

certifica

che la sentenza nr.750 depositata in data 10.5.19 e3passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 329 epe
comunicazione al comune di '

il 26.7.19

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

SENT 750/2019

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.750/2019, pubblicata il 10/05/2019 è passata in giudicato
per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

13/01/2020

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

N. R.G. 1821/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia

Presidente Relatore

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1821/2017 promossa da:

M G G , con il patrocinio dell'avv.

L R e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENT

E contro

S Z . con il patrocinio dell'avv. — .

dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA
ALL'AVV. SATTA L R.
19 GIU 2019
IL CANCELLIERE

All’udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore del resistente non compariva, mentre quello della ricorrente concludeva come segue:

Che l 'Ill.mo Tribunale adito voglia, DISATTESA OGNI CONTRARIA ISTANZA
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel reciproco rispetto per colpa del marito Z S, per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. Collocare e affidare la figlia minore M in via esclusiva alla madre G M *G. anche per gli atti di straordinaria amministrazione, autorizzando il padre a vedere la minore esclusivamente in spazio protetto e solo quando lo stesso avrà dimostrato di essere realmente interessato alla figlia;*
3. Disporre che lo Z S per poter accedere ad un eventuale percorso di incontri in spazio protetto con la figlia, sia prima tenuto a sottoporsi ad adeguate indagini cliniche presso il ' competente affinchè venga appurata la sussistenza delle sue dipendenze da sostanze stupefacenti e dall' alcool, circostanze ampiamente emerse nel corso della consulenza tecnica d’ufficio espletata e, all’esito delle predette analisi, gli sia indicato l’opportuno percorso da seguire, sempre come conditio sine qua non per instaurare e coltivare un rapporto con la figlia minore;
4. Porre a carico dello Z *S un assegno mensile di Euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore M mantenendo, come già disposto, l'ordine di pagamento diretto All’Inps quale istituto attualmente erogante l'indennità di disoccupazione percepita dallo stesso, oltre agli eventuali assegni famigliari che il padre dovesse richiedere e percepire, ora o nel futuro;*
5. Porre a carico dello Z *il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia (ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN), come da protocollo formulato dalla Corte D'Appello di*
6. Autorizzare il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della carta d’identità della ricorrente, che potrebbe averne necessità per alcuni corsi dì formazione lavorativi che si svolgono in
7. Autorizzare il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l’espatrio della minore;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1 Sigg.ri M G G e S Z contraevano matrimonio in

in data 20/7/2013 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n , P. II, serie C, anno 2013). Dall’unione nasceva in data 2015 la figlia M

Con atto di ricorso depositato in data 20/3/2017 la Sig.ra M G G adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi il Sig. S, ma successivamente il legale di quest'ultimo rinunciava al mandato. Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Separazione

Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.

Addebito della separazione

La domanda di addebito svolta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Gli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi del coniuge, sia sul piano morale che fisico, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal padre e dalla sorella della ricorrente, la quale (sorella) ha assistito direttamente agli episodi descritti, in particolare quello in data 18/4/2015 - inerente alla caduta provocata dal resistente quando la ricorrente era in stato interessante - le cui conseguenze emergono dal referto medico in atti.
La Sig.ra G inoltre ha prodotto i messaggi offensivi che le sono stati inviati dal coniuge, che confermano l'indole di quest'ultimo, come pure ha trovato riscontro l'uso inappropriato di sostanze alcooliche da parte del Sig. Z , emersa anche in sede di CTU ('W è *significativo sul fatto che il resistente abbia mostrato "una totale assenza di critica e di consapevolezza rispetto alla sua dipendenza. L'essere un bevitore sociale e il ricevere un farmaco antagonista sembravano convivere nel discorso di S. che non si è discostato da questa punteggiatura..."').*
Per tale ragione il CTU ha insistito sulla necessità che il resistente riprenda la frequentazione del 1 e che dimostri fattivamente, attraverso esami periodici, il raggiungimento dell'indipendenza dalle sostanze alcooliche (il Sig. Z dopo avere dato un'iniziale disponibilità, non vi dava corso, non essendo in condizione, autonomamente, di avviare con costanza tale percorso).
La condotta vessatoria del resistente è contraria ai doveri coniugali e rappresenta, per modalità e frequenza, causa ostativa alla prosecuzione del rapporto.

Affido della minore

In assenza di una fattiva volontà terapeutica non vi è alternativa all'adozione dell'affido esclusivo materno, già disposto in esito alla CTU, attribuendo alla ricorrente la potestà esclusiva anche per le questioni di straordinaria amministrazione posto che il resistente non ha mostrato una resipiscenza nella propria condotta.

A ciò si aggiunga che egli ha riferito la volontà di allontanarsi, trasferendosi in , dopo essersi licenziato dal posto di lavoro (in esito all'ordine di pagamento rivolto al datore di lavoro ex art, 156, co. VI, c.c.).
Gli incontri padre/figlia dovranno essere mediati dai S.S., sempre che il resistente dimostri la concreta volontà di curarsi per la propria condizione di dipendenza, dandone prova mediante relazione aggiornata dei servizi specialistici che egli trasmetterà ai suddetti S.S.
Questi ultimi, che continueranno a monitorare la situazione, predisporranno gli incontri con la presenza di una figura educativa, secondo un calendario da concordare, verificando l'andamento nel tempo e solo in caso di costanza nel rapporto e di esito positivo nella relazione introdurranno gradualmente una maggiore autonomia negli incontri.

Contributo di mantenimento per il figlio
In assenza di elementi di novità, si conferma quanto sin qui stabilito, precisando, quanto alle spese straordinarie, che queste verranno decise dalla madre in ragione della responsabilità genitoriale esclusiva.
Vanno confermati altresì i provvedimenti adottati ex art. 156, co 6, c.c..

Documenti validi per l'espatrio
Nulla quaestio per quanto riguarda la richiesta della ricorrente e della figlia in ordine al rilascio a proprio favore dei documenti validi per l'espatrio.

Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto dell'emissione della sentenza di separazione nel corso del giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri M G G e S Z , coniugatisi in
( )

in data 20/7/201.3 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P. II, serie C, anno 2013);

2. addebita la separazione al resistente;

3. dispone l'affido super esclusivo materno della minore;

4. dispone, che i rapporti padre/figlia siano mediati dai S.S., sempre che il resistente dimostri la concreta volontà di curarsi per la propria condizione di dipendenza, dandone prova mediante relazione aggiornata dei servizi specialistici (Sert), che egli trasmetterà ai suddetti S.S. (questi ultimi continueranno a monitorare la situazione, predisporranno gli incontri con la presenza di una figura educativa, secondo un calendario da concordare, verificando l'andamento nel tempo e solo in caso di costanza nel rapporto e di esito positivo nella relazione introdurranno gradualmente una maggiore autonomia nella relazione);

5. conferma la contribuzione paterna per il mantenimento della minore precisando, quanto alle spese straordinarie, che queste verranno decise dalla madre in ragione della responsabilità genitoriale esclusiva;

6. conferma i provvedimenti adottati ex art. 156, co 6, c.c.;

7. dichiara che nulla osta al rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore della ricorrente e della minore;

8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite pari ad euro 4 mila, oltre spese generali, spese di iscrizione della causa ed oneri di legge e spese di CTU, nella misura sostenuta dalla Sig.ra G;

9. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

, 15 maggio 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

N. R.G. 5107/2018
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5107/2018** promossa da:
M M (C.F.), con il patrocinio
G. e dell'avv. elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

dell'avv.
RICORRENTE

L[1] S
contro

contumace
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente concludeva come in atti, rinunciando ai
termini ex art. 190 epe.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri M M. e L S contraevano matrimonio in
in data 18/12/2010 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. parte II, serie A, anno 2010).
Dall'unione nascevano tre figlie: G 2017), S 2014) e 2013).
Con ricorso depositato in data 6/9/2018 la Sig.ra M adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
All'udienza del 20/12/2018, nella quale il Sig. S[1] non compariva, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente disponendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione nel merito. Espletati gli incombenti di rito la causa viene decisa con sentenza.

Separazione
E' pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale stante il deterioramento dei rapporti tra i coniugi.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della sentenza di separazione.

Addebito
La domanda di addebito svolta dalla ricorrente è parimenti fondata e meritevole di accoglimento essendo stato dimostrato l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente con cessazione di ogni rapporto con la moglie e le figlie e di ogni apporto di natura economica.
Ciò è stato confermato dal padre della ricorrente, sentito come teste, e deve ritenersi comunque ammesso in ragione della mancata comparizione del Sig. S all'udienza fissata per l'interpello.

Affido
Stante la totale assenza del padre, le figlie vanno affidate in via esclusiva alla madre, alla quale viene attribuita la responsabilità genitoriale esclusiva anche per le questioni di straordinaria amministrazione.
I rapporti padre/figlie, ove il Sig. S manifestasse una seria e duratura volontà di ripresa dei rapporti, potranno avvenire solo con modalità tutelanti per le minori, che la ricorrente valuterà, se del caso coinvolgendo anche i S.S.

Altre determinazioni

In assenza di elementi di novità, si confermano per il resto le determinazioni assunte in sede Presidenziale, quantificando dunque la contribuzione paterna per le figlie nella misura di euro 750,00 mensili (da corrispondersi entro il 5 di ogni mese) oltre al 50 % delle spese straordinarie, richiamando, quanto a queste ultime, il protocollo adottato dalla Corte d'Appello di. (con la precisazione che il rimborso paterno è dovuto comunque in ragione delle scelte della madre stante l'affido super esclusivo).

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente nella misura stabilita come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la separazione personale dei Sigg.ri M M e L S coniugatisi in in data 18/12/2010 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. parte II, serie A, anno 2010);
2. addebita la separazione al resistente;
3. affida le figlie alla madre, con attribuzione a quest'ultima della responsabilità genitoriale esclusiva anche per le questioni di straordinaria amministrazione, prevedendo che i rapporti padre/figlia siano regolati come da parte motiva;
4. conferma la contribuzione paterna per 'le figlie stabilita in sede Presidenziale con le precisazioni di cui alla parte motiva;
5. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
6. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.600,00 oltre spese generali, oneri di legge e spese di iscrizione della causa.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

, 17 maggio 2019

Il Presidente Est. dott. Massimiliano Radici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di

dott. Francesco Paganini

dott. Massimiliano
Radici

riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Presidente

Giudice
Giudice

d.ssa Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1949/2019 promossa con ricorso del 04.04.2019 da

contro
1
con l'avv.

C I G , con ricorso del 04.04.2019 , conveniva in giudizio il coniuge Y M chiedendo lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22/07/2006 in , iscritto nei registri dello Stato civile di tale Comune di al n. di quel medesimo anno, parte I.

All’udienza odierna sentite le parti ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, le parti abbandonavano la procedura contenziosa e chiedevano il c.d. divorzio congiunto alle seguenti condizioni:

- conferma delle condizioni di separazione per quanto riguarda i diritti di visita e il suo obbligo di mantenimento dei figli, con previsione di affido esclusivo degli stessi alla madre.

Il pubblico ministero concludeva esprimendo parere favorevole all’accoglimento della domanda dei coniugi.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l’inutilità del tentativo di conciliazione depongono chiaramente per l’impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

Pacifica in causa è l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall’art.

n. 2) lettera b) della stessa legge e successive modifiche.

Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.

PER TALI MOTIVI

Il Tribunale di , definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra

le parti in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di , contratto fra le parti nel luogo e nella data indicati in narrativa, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.

Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 9.7.1939 n. 1238 e per ogni altro adempimento.

Nulla sulle spese.

21/05/2019

Il Presidente est.

dott. Francesco Paganini

N. R.G. 5291/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimiliano Radici
dott. Maria Eugenia Pupa
dott. Annarita D'Elia

Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5291/2017** promossa da:

N C con il patroncino a carico dello Stato, e dell'avv. elettivamente domiciliato in
rappresentata e difesa a mezzo dell'avv. Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RICORRENTE

contro

L C
dell'avv, elettivamente domiciliato in v.
), con il patrocinio dell'avv.
stelvio monza presso il difensore avv.
RESISTENTE
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

con l’intervento del

Per la parte ricorrente:

"Voglia Villino Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione:
NEL MERITO:
a. Pronunciare la separazione personale dei coniugi N C e L C con addebito a quest'ultimo;
b. Affidare in via esclusiva la figlia E G, alla madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé per due fine settimana al mese, alternativamente il sabato o la domenica, con esclusione del pernotto, almeno fino a quando quest'ultimo non avrà un alloggio idoneo ad ospitare autonomamente la figlia. Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia almeno un giorno infrasettimanale, di regola il martedì, dalle ore 18.30fino alle 20.30 circa, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche ed extra scolastiche della figlia, e comunque previo accordo con la madre.

c. Assegnare l'ex casa coniugale alla ricorrente, con quanto l'arreda; il Sig. L C preleverà i beni di sua esclusiva proprietà appena possibile e comunque entro e non oltre la fine del mese di marzo 2019.

d. Disporre che il Sig. L C contribuisca al mantenimento della figlia E G in misura non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, suscettibili di aggiornamento annuo su base ISTAT, entro il 15 (quindici) di ogni mese, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro ovvero tramite pagamenti alternativi comunque accettati dalla ricorrente;
e. Disporre che il Sig. L > Q *contribuisca alle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative della figlia E G in misura del 70%, il pagamento avverrà entro 5 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.*

f. Disporre che il Sig., L C contribuisca al mantenimento della sig.ra C in misura non inferiore ad €300,00 (trecento/00) mensili, suscettibili di aggiornamento annuo su base ISTAT, entro il 15 (quindici) di ogni mese, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro ovvero in subordine, tramite bonifico bancario o pagamenti alternativi accettati dalla ricorrente;

g. Disporre che il Sig. L. C *contribuisca altresì, sempre in ragione del 70%, alle spese condominiali e alle altre spese, ordinarie e straordinarie, relative all'abitazione coniugale e alle utenze domestiche.*
h. Disporre che gli assegni familiari percepiti dal resistente vengano dallo stesso versati in favore della ricorrente,

i. Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di Giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello del resistente e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la Sig.ra N A, Cc durante il rapporto matrimoniale con il Sig. L C si è sempre occupata regolarmente delle attività domestiche e della cura dei figli?

2. Vero che nel mese di agosto del 2008 la Sig.ra Ni A C i ha rassegnato le proprie dimissioni dall'attività lavorativa che la stessa svolgeva per dedicarsi esclusivamente alla casa, al marito e alla

figlia E ?

3. Vero che dal mese di agosto del 2008 la Sig.ra N< A. Cc è disoccupata e che attualmente svolge esclusivamente saltuarie collaborazioni di pulizia in casa di terzi, percependo circa 100 euro al mese?

4. Vero che il Sig. L C ha intrattenuto in passato, in costanza di matrimonio, diverse relazioni extraconiugali e che ne intrattiene tuttora una, iniziata prima del suo allontanamento dalla casa coniugale?

5. Vero che verso la metà del mese di febbraio del 2017 il Sig. L C 'ha comunicato alla moglie, alla presenza della figlia, la propria intenzione dì andarsene in breve tempo da casa in quanto aveva da diverso tempo una relazione sentimentale con un 'altra donna?

6. Vero che il Sig. L C ha poi effettivamente abbandonato, nel mese di febbraio del 2017, la casa coniugale e che da quel momento ha omesso di contribuire alla gestione, della casa e alle relative spese nonché al mantenimento della moglie e della figlia nonché di frequentare quest'ultima?
7. Vero che la Sig.ra C per poter sopravvivere insieme alla figlia dopo l'allontanamento del marito, ha dovuto ricorrere all'aiuto economico e morale del proprio padre, sig. B C ?

8. Vero che il Sig. L C attualmente vive con la propria madre, Sig.ra P R , in L C , via
9. Vero che la Sig.ra P. R ' soffre di una malattia cronica invalidante che le impedisce di accudire la nipote E in assenza del Sig. C?

10. Vero che la Sig.ra P< R vive in una abitazione con una sola ca-mera da letto matrimoniale e un divano-letto in cucina?

11. Vero che la minore E. quando il padre la preleva per tenerla con sé nei giorni stabiliti dall''ordinanza presidenziale del 07.11.2017, dorme nel letto matrimoniale con il padre e la nonna oppure nel divano letto in cucina?

Si indicano a testimoni i signori:
Si chiede ammettersi V audizione della figlia E G C

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per la parte resistente;

Voglia il Tribunale di ' così giudicare:

- *dichiarare la separazione personale dei coniugi C L e C N e A con addebito a carico di quest'attimo, con ogni consequenziale pronuncia ivi compreso l'ordine- di annotazione della sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile;*
- *autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;*
- *disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia I G ancora minorenne,*

con collocazione presso la madre in e che i genitori sono obbligati a decidere congiuntamente, previa consultazione, con esclusivo riguardo all' interesse morale e materiale della figlia e lenendo conto delle sue inclinazioni naturali e future aspirazioni, ogni decisione conce-mente l'educazione, l'istruzione e la salute della minore;

- *assegnare, per l'effetto, alla signora C N A la casa coniugale sita in. con tutto quanto l'arreda, affinché la stessa possa continuare a vivere con la figlia;*
- *ordinare alla sig.ra C N A dì acconsentire al sig. C L li poter accedere presso la casa coniugale per poter asportare tutti i suoi beni ed effetti personali;*
- *disporre che il padre potrà vederla e tenerla con sé quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e i propri impegni lavorativi, previo congruo avviso alla madre; in via generale la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni; inoltre, i genitori si impegnano, soprattutto durante il weekend ad individuare ulteriori momenti di frequentazione con II padre anche nel rispetto dei desideri della figlia;*
- *disporre che il padre, inoltre, possa avere con sé la figlia per giorni 8 durante le vacanze natalizie, alternativamente nel corso degli armi, con l'impegno di entrambi i genitori al fatto che, quando passeranno il giorno di Natale con la figlia, consentiranno all'altro genitore dì trascorrere con lei il Capodanno; nonché durante le vacanze pasquali ad anni alterni ed un periodo di due/tre settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da stabilire e concordare di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun, anno;*

~ non assegnare alla sig.ra C 'N A alcun assegno di mantenimento in considerazione del fatto, sia che la stessa attualmente ha un 'occupazione lavorativa, seppure non regolare e a tempo parziale, sia che il sig, C L alloggia in altra abitazione con nuove spese per l'affitto e per mantenerla e per tutti gli ulteriori esborsi conseguenti a tale trasferimento, nonché per tutti gli altri esborsi mensili assunti nell'interesse esclusivo della famiglia, oltre a dover continuare al mantenimento della propria figlia;

I

- *porre a carico del sig. C L un contributo al mantenimento della propria figlia*

G di € 250,00 mensili, da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario o postale, alla sig.ra C N A. , entro il giorno 15 di ogni mese, maggiorato dell'intervenuta rivalutazione monetaria oltre al 50% delle spese, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di tutte le altre spese previamente concordate tra i coniugi e documentate e necessarie per l'educazione, l 'istruzione, la formazione e la salute della figlia (spese scolastiche, per attività sportive, medico dentistiche, etc.).

Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;

- *ordinare ai coniugi l'autorizzazione al rilascio dei documenti anche validi per respatria per la minore;*

- *dichiarare che ì signori C L e C N A non hanno alcuna pretesa di natura economica l'uno nei confronti dell'altro in quanto autonomi economicamente;*
- *respingere ogni ulteriore richiesta della sig. ra C N A*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri N A C e L C contraevano matrimonio:
in data 14/2/2009 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P. Il, serie A, anno 2009).
Dall'unione nasceva in data 10/6/2009 la figlia E G
Con atto di ricorso depositato in data 10/8/2017 la Sig.ra N. A C adiva il
Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi il Sig. L C mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
In seguito al ricorso per separazione giudiziale, le parti comparivano in data 7/11/2017 avanti al Presidente il quale dava l'autorizzazione a vivere separatamente adottando i provvedimenti di natura provvisoria.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Separazione

Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.

Addebito della separazione

La domanda di addebito svolta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento in ragione dell'abbandono da parte del resistente della casa coniugale non avendo quest'ultimo dimostrato 1'esistenza di una pregressa frattura della relazione coniugale *(fin tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della*

separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza dì tale fatto", Cass, Sez. I, sent. 12373 del 10/6/2005).

Per converso, la domanda di addebito svolta dal Sig. C va disattesa in quanto rimasta sfornita

di prova.

Affido del minore

La decisione in punto di affido non può prescindere dall'andamento dei rapporti registrato negli ultimi mesi ed in particolare dall'atteggiamento assunto in merito dal Sig. C secondo quanto riportato dai S.S.

L'ordinanza Presidenziale ha disposto l'affido condiviso della minore con collocazione preferenziale materna incaricando i S.S. di monitorare i rapporti e. di favorire il dialogo ed il confronto tra le parti per un'effettiva co-gestione della genitorialità.

Durante il procedimento è stato periodicamente verificato l'andamento dei rapporti, da ultimo registrando i ss. problemi della minore rispetto alla permanenza dal padre; l'assenza di una sistemazione idonea per il pernotto e le difficoltà con l'attuale compagna del Sig. C (i cui metodi educativi suscitano difficoltà in E G, che non si sente adeguatamente tutelata dal padre).

Richiamato quanto esposto nelle relazioni dei S.S. circa l'attuale sistemazione abitativa del resistente (che convive con la madre, anziana e malata, l'attuale compagna ed il figlio ventenne di quest'ultima in un appartamento che ha degli oggettivi limiti di ospitalità), con ordinanza in data 25 ottobre 2018 si è cercato di dare una prospettiva alla situazione creatasi accogliendo da un lato la richiesta di

sospensione dei pernotti paterni della minore, vista l'impraticabilità di soluzioni coerenti con le esigenze di quest'ultima, ma prospettando nel contempo il ripristino di tale regime non appena il resistente avesse trovato una soluzione adeguata (quale ad es., banalmente, l'acquisto di un divano letto in cui collocare la propria madre, riservando alla figlia un letto nella cameretta).

A fronte dell'obiezione del Sig. C in ordine alle proprie difficoltà economiche a sostenere anche l'acquisto di un divano letto, si faceva presente il miglioramento della sua situazione economica per effetto della revoca della contribuzione posta a carico del predetto ed a favore della Sig.ra C.

Purtroppo, come evidenziato dai S.S., non solo il Sig. *C* non ha perseguito la signora indicata, ma ha anche interrotto i rapporti con la minore, già da prima del Natale scorso, dichiarando espressamente di avere *"mollato"* e *"gettato la spugna" e* che anche le telefonate con la figlia erano diventate per lui ormai *" difficili ",* essendosi sentito *"trattato male".*

Così facendo il resistente - che certamente vive una situazione non semplice in relazione alle condizioni della madre ed alle preoccupazioni del quotidiano - ha riconosciuto sostanzialmente di non avere le risorse personali per affrontare un rapporto problematico come quello con la figlia.

Al punto da assumere un atteggiamento passivo, delegando alla figlia la ripresa della relazione (*"lei non ha chiamato e io non l'ho cercata").*

Come osservato dai S.S. tutto questo crea un innaturale inversione nei rapporti tra adulto e figlia, gravando quest'ultima di sforzi che dovrebbe essere il genitore a compiere.

Da ciò discende che non è praticabile il regime di affido condiviso, che presupporrebbe una maggiore maturità da parte del Sig. C ed un'effettiva partecipazione alla vita della figlia.

E' dunque giocoforza, sino a diverso atteggiamento da parte del resistente, disporre l'affido esclusivo materno della minore,

Quanto ai rapporti padre/figlia è evidente che essi sono condizionati ad un mutamento di atteggiamento da parte del resistente, che dovrà dimostrare nei fatti la volontà di avere una relazione continuativa e responsabile con E G

In presenza di tale presupposto, si applicherà il regime da ultimo definito, provvedendo i S.S. a monitorare i rapporti.

Assegnazione della casa coniugale

Nulla quaestio sull'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affidataria della minore.

Contributo paterno di mantenimento della figlia

In assenza di elementi di novità si conferma quanto stabilito in sede Presidenziale.

E' pur vero che la ricorrente, per le ragioni esposte, non viene alleggerita in alcun modo nei compiti di accudimento della minore, ma è altresì vero che nella contribuzione paterna rientra anche l'assegnazione della casa coniugale e che ora quest'ultima (il che rappresenta un elemento di novità rispetto all'udienza Presidenziale) viene utilizzata anche da un terzo soggetto - ovvero l'attuale compagno della ricorrente (e prossimamente il nascituro della coppia) -, il quale è tenuto a concorrere nelle spese per quanto di competenza.

Contributo al mantenimento della ricorrente

Tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni esposte nell'ordinanza in data 25/10/2018.

Assegni familiari

Stante l'affido esclusivo materno (e prima ancora la collocazione preferenziale materna) gli assegni familiari spettano alla ricorrente.

Spese condominiali

Le spese condominiali ordinarie e quelle per le utenze restano a carico della ricorrente in quanto assegnataria dell'immobile.

Spese di lite

Le spese di lite vanno compensate per intero stante la reciprocità della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto dell'emissione della sentenza di separazione nel corso del giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri N *A* C e L C coniugatisi in in data 14/2/2009
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P. II, serie A, anno 2009);
2. addebita la separazione al resistente;
3. affida la minore in via esclusiva alla madre prevedendo che la ripresa dei rapporti, secondo il calendario da ultimo stabilito, sia condizionata ad un mutamento di atteggiamento da parte del resistente, che dovrà dimostrare nei fatti la volontà di avere una relazione continuativa e responsabile con E C
4. dispone che i S.S. provvedano a monitorare i rapporti, relazionando in caso di necessità al G.T.;
5. assegna la casa coniugale, con quanto l'arreda, alla ricorrente;
6. conferma la contribuzione paterna per la figlia come stabilita in sede Presidenziale;
7. rigetta la domanda di assegno a favore della ricorrente;
8. dispone che gli assegni familiari vengano corrisposti alla ricorrente;
9. compensa le spese di lite.
10. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

di provvedere
all'annotazione
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

29 maggio 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIA:

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
1) Dott. Massimiliano Radici
- Presidente
2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa

3. Dott.ssa Annarita D'Elia
- Giudice Relatore

- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2213/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/05/2019 e

promossa da

Z L , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in

presso lo studio dell'avv.. che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

B F contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DELP.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da verbale del 15/05/2019.

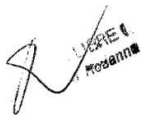

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e la contumacia del resistente, che, dopo aver omesso di presenziare all'udienza presidenziale destinata all'esperimento del tentativo di conciliazione, si è, altresì, disinteressato della prosecuzione del presente giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.

Deve modificarsi l'attuale regime di affidamento del minore M la condiviso a super esclusivo alla madre; in effetti, tale forma di affido può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art.337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del

minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova giustificazione nella condotta del B , che risulta non versare l'assegno di mantenimento stabilito in favore di M , né esercitare il suo diritto di visita dal mese di novembre del 20'18; nel contempo, non può non rilevarsi come il tentativo del Giudice di ristabilire i rapporti tra padre e figlio, all'uopo conferendo incarico ad hoc ai Servizi Sociali, sia naufragato al primo accesso del B' presso il Servizio del Comune di , come si

desume dalla relazione del 07/05/2019, in cui si dà atto della reazione rabbiosa del convenuto dopo aver appreso del motivo della convocazione del predetto Ufficio e della sua omessa risposta ai successivi tentativi di contattarlo.

Alla stregua di detta circostanza, avuto riguardo alle difficoltà psicologiche del minore connesse con la condotta latitante del padre, deve disporsi la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali di domicilio del minore ed a quelli del luogo di residenza

anagrafica del padre onde assegnare agli stessi il compito di tentare una ricostituzione della relazione parentale e di fornire al ragazzo ogni opportuno sostegno.

Pertanto, le modalità di visita a M già stabilite in sede presidenziale devono essere modificate nel senso di conferire ai Servizi stessi del Comune di di predisporre, di intesa con quelli

anche essere resa manifesta da uri conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso, concreto, tale misura trova giustificazione nella condotta del B , che risulta non versare l'assegno di mantenimento stabilito in favore di M né esercitare il suo diritto di visita dal mese di novembre del 201.8; nel contempo, non può non rilevarsi come il tentativo del Giudice di ristabilire i rapporti tra padre e figlio, all'uopo conferendo incarico ad hoc ai Servizi Sociali, sia naufragato al primo accesso del B presso il Servizio del Comune di , come si

desume dalla relazione del 07/05/2019, in cui si dà atto della reazione rabbiosa del convenuto dopo aver appreso del motivo della convocazione del predetto Ufficio e della sua omessa risposta ai successivi tentativi dì contattarlo.

Alla stregua di detta circostanza, avuto riguardo alle difficoltà psicologiche del minore connesse con la condotta latitante del padre, deve disporsi la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali di domicilio del minore ed a quelli del luogo di residenza anagrafica del padre, onde assegnare agli stessi il. compito di tentare una ricostituzione della relazione parentale e di fornire al ragazzo ogni opportuno sostegno.

Pertanto, le modalità di visita a M già stabilite in sede presidenziale devono essere modificate nel senso di conferire ai Servizi stessi del Comune di di predisporre, di intesa con quelli

di , un calendario di incontri tra padre e figlio, a condizione che il B si renda disponibile all'auspicato riavvicinamento al figlio.

Deve prendersi atto che la casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi, per cui nulla deve disporsi al riguardo.

Deve, altresì, fissarsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento del minore del maggiore importo mensile di € 500 rivalutabile annualmente, di cui € 450 quale contributo ordinario ed € 50 quale forfetizzazione mensile delle spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche e sportive, fermo restando l'obbligo paterno di contribuire nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie eccedenti il plafond di € 50 mensili secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

A sostegno di tale disposizione si rileva, in primo luogo, che tale importo risulta più adeguato alle esigenze di un ragazzo dell'età adolescenziale di M , ai tempi di effettiva permanenza del minore presso la madre rispetto alle disposizioni presidenziali, atteso che il B non esercita da mesi il suo diritto di visita ed alla condizione reddituale del convenuto quale emergente dai CUD in atti; del resto, incombeva al B l'onere di costituirsi in giudizio per presentare le proprie deduzioni relativamente ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni reddituali.

Deve, invece, confermarsi il provvedimento presidenziale relativo al contributo al mantenimento della Z posto a carico del marito, stante l'evidente divario tra la condizione reddituale del B rispetto a quelle delta moglie, priva di stabile attività lavorativa regolarizzata, essendo ella dedita a lavori occasionali in nero e costretta a dividere la casa

in locazione con il fratello a causa della sua impossibilità di locare un appartamento per conto suo, come è emerso dalla relazione redatta dalla

Secondo la Cassazione, infatti, durante la separazione "....il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale quali la. convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario gli aspetti patrimoniali non vengono meno..." con la conseguenza che può riconoscersi al coniuge più debole un assegno di mantenimento necessario a conservare il tenore di vita avuto in precedenza e proporzionato alle capacità economiche di entrambi (Cass. civ., ordinanza n. 21082 del 2017).

Alla stregua della condotta di ripetuta violazione degli obblighi parentali del resistente deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, con l'applicazione della dimidiazione sui compensi contemplata dal T.U. Spese di Giustizia e con l'ordine di versamento diretto in favore dell'Erario, subordinatamente alla condizione della conferma dell'ammissione della Z al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; in caso contrario, viene disposto sin da ora che verrà meno la riduzione al 50% sui compensi e l'ordine di versamento diretto in favore dell'Erario.

P . Q . M .

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi 2 -B'

2. Dispone l'affidamento super-esclusivo di M alla madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi Sociali del Comune di

di concerto con quelli del Comune di

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT;

4. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT, di cui € 450 per il mantenimento ordinario ed € 50 quale forfetizzazione mensile delle spese straordinarie, fermo restando l'obbligo paterno di contribuire nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie eccedenti il plafond di € 50 mensili secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

5. Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.100 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, con il versamento diretto in favore dello Stato e con la precisazione che, in caso di mancata conferma del patrocinio a spese dello Stato, verranno meno la riduzione al 50% dei compensi e l'ordine di pagamento diretto in favore dell'Erario;

6) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in nella camera di consiglio del 17/05/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente

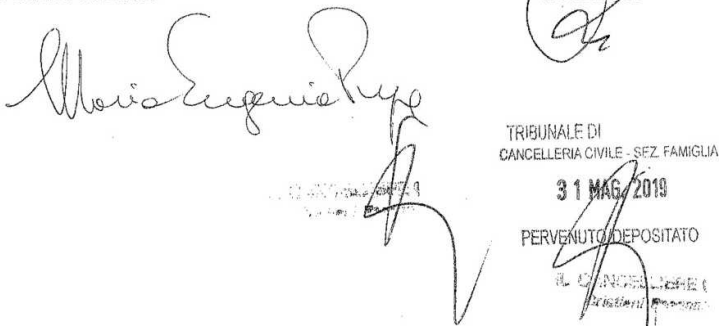

Sentenza n. 952/2019 pubbl. il 18/06/2019
RG n. 6026/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale
di
dott. Francesco
Paganini

dott. Massimiliano
Radici

riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Presidente

Giudice

d.ssa Annarita D'Elia
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
iscritta

M:
con

al n. R.G. 6026/2018 promossa con ricorso

contro D C

l’avv.
l’avv.
del 20.10.2018 da
con
anno, parte I.

All’udienza odierna sentite le parti ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, le parti abbandonavano la procedura contenziosa e chiedevano il c.d. divorzio congiunto alle seguenti condizioni:

Scioglimento del vincolo coniugale;

Affido esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa;

Il padre potrà vedere i figli nei tempi che saranno indicati dai servizi sociali del Comune di : incaricato di monitorare il nucleo familiare di M V e R D. I servizi sociali assicureranno altresì un supporto psicologico ai due figli minori e vigileranno affinchè i genitori effettuino un percorso di recupero della genitorialità, indicando tempi e modalità di visita a favore del padre nei confronti dei figli e quando i figli potranno effettuare il pernotto presso il padre. Durante il periodo estivo, il padre tenere con sé i figli di giorno dalle 9.00 del mattino alle ore 21.00 presso i genitori e comunque presente la sorella, nei giorni in cui sarà libero dal lavoro;

Il padre verserà a titolo di contributo del mantenimento dei figli, a decorrere dal presente mese, un assegno mensile di euro 200,00 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d’Appello di

I coniugi concordano nel permutare l’autovettura targata con una nuova autovettura più funzionale;

con ricorso del 20.10.2018, conveniva in giudizio il coniuge D chiedendo lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29/08/2009 in , iscritto nei registri dello Stato civile di tale Comune di al n. di quel medesimo

Gli assegni familiari saranno richiesti in via esclusiva dalla madre, mentre le detrazioni per i figli al 50% ciascuno;
I coniugi si rilasciano l'assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
Spese di procedura compensate.

Il pubblico ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda dei coniugi.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l'inutilità del tentativo di conciliazione depongono chiaramente per l'impossibilità di
ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge e successive modifiche.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili. Inoltre per la parte concernente i minori ne tutelano gli interessi.

PER TALI MOTIVI

Il Tribunale di definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra
le parti in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di contratto fra le parti nel luogo e nella data indicati in narrativa, alle
condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 9.7.1939 n. 1238 e per ogni altro adempimento.
Nulla sulle spese.

18/06/2019

Il Presidente est.

dott. Francesco Paganini

#

N. R.G. 6022/2018
SEZIONE Prima CIVILE

981/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di

Presidente
Relatore
Giudice
Giudice
, con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso
il
difensore
avv.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6022/2018** promossa da:

RICORRE

NTE contro

S B
e dell'avv
H C D , con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv. elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio allegato rinunciando ai termini ex art. 190 epe

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri S B e E C D contraevano matrimonio in in data. 9/6/2012 (matrimonio trascritto nei registri degli atti dì matrimonio di detto Comune al , anno 2012).
Dall'unione nasceva in data 21/3/2012 la figlia B B.
Con atto di ricorso depositato in data 20/10/2018 il Sig. S B adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.

Provvedeva a costituirsi la Sig.ra H I C D mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate dai coniugi, di seguito riprodotte, meritano accoglimento in quanto coerenti con le esigenze di cura, istruzione e mantenimento della prole.
L'accordo raggiunto infatti concentra la responsabilità genitoriale ordinaria in capo alla madre - ovvero il genitore che si sta occupando attualmente della figlia attese le difficoltà del padre, segnalate anche dai S.S. -, prevede la prosecuzione del percorso in atto presso i S.S. e garantisce altresì alla madre, attraverso l'assunzione dell'obbligazione in solido da parte dei suoceri, le risorse per fare fronte ai bisogni della minore (tenuto conto anche del rilascio della casa coniugale da parte della resistente).
Con riferimento al percorso presso i S.S. si rappresenta che le difficoltà segnalate dai S.S., che hanno portato ad una sospensione degli incontri, non devono intendersi come preclusive al proseguo, ma come una battuta d'arresto superabile nel momento in cui il Sig. B nostri una fattiva e duratura adesione al percorso delineato.
Infine, le determinazioni dell'accordo consentono dì mettere un punto fermo alla vicenda separativa senza intaccare in alcun modo le valutazioni che sarà chiamato ad effettuare il TM per quanto portato alla sua attenzione e che dovrà essere approfondito nel proseguo.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri S B le H C D, coniugatisi in data 9/6/2012 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al anno 2012);
2. dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni dì seguito allegate, da intendersi qui richiamate;
3. dispone che i S.S. proseguano nel mandato conferito attenendosi alle indicazioni di cui alla parte motiva relazionando, in caso di situazioni pregiudizievoli che lo necessitino, al PM presso i TM di . già investito del caso;
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. compensa per intero le spese di lite.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

2019

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

DEPOSITATO IN UDIENZA/CANCELLERIA
24 GIU 2019
IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

RASSEGNATE CONGIUNTAMENTE

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare e statuire:

1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri D H C e B S i quali vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, nel reciproco rispetto;

2. Disporre l'affido esclusivo della figlia minore B e alla sig. D ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.

3. Disporre che il padre signor B S prosegua il percorso intrapreso con i Servizi Sociali di che provvederanno a calendarizzare gli incontri padre e figlia purché allo stato in ambiente protetto;

4. Demandare ai Servizi Sociali di valutare se e quando il padre potrà avere incontri liberi con la minore, secondo i seguenti criteri: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi.; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;

5. Porre a carico del Sig. B S" il contributo di mantenimento a favore della figlia B: da quantificarsi in € 750,00= (settecentocinquanta/oo) mensili per soddisfare anche, le esigenze abitative della minore, a fronte della rinuncia da parte della signora D C all'assegnazione della casa coniugale, con, espressa previsione che detto obbligo sia sostenuto in solido anche dai genitori del ricorrente, sigg.ri B N e G P, Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 di. ogni mese sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra Di somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;

6. Porre a carico del signor B S il pagamento nella misura del 50 % delle spese straordinarie relative alla figlia B così come individuate nel protocollo siglato dalla Corte D'Appello di , con espressa previsione che detto obbligo sia sostenuto in solido anche dai. genitori del ricorrente, sigg.ri B N P.

7. Assegnare, in via definitiva e con tutti i beni mobili che Pai-redano, la casa coniugale al signor B S. che, pertanto, si riterrà libero di porla in vendita, essendo i costi di gestione della stessa eccessivi e insostenibili a causa dello stato di disoccupazione;

8. i coniugi prestano sin da ora il loro consenso al rilascio/ rinnovo delle carte d'identità nonché dei documenti per l'espatrio per sé e per B Sul punto, ci si richiama espressamente al principio *ex lege* per cui ogni eventuale decisione in merito agli spostamenti della prole all'estero sarà comunque oggetto di accordo scritto all'esito di preventivo contraddittorio e di condivisione tra i genitori, fermi restando gli imprescindibili diritti della minore Beatrice di mantenere rapporti con entrambe le famiglie d'origine.
9. spese compensate;
10. i coniugi chiedono l'omologa.

Sottoscrivono il presente atto di precisazione delle conclusioni i sigg.ri B N e G P, a conferma e ratifica del suo contenuto, con espresso e specifico riferimento all'assunzione dell'obbligo in solido di cui ai punti nr. 5 e 6

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
1) Dott. Massimiliano Radici
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
- Giudice
ha pronunziato la seguente
- Presidente
- Giudice Relatore

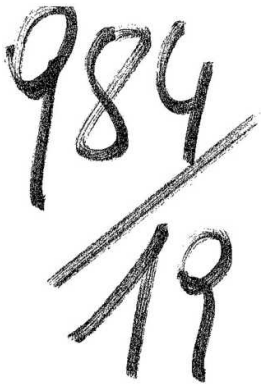

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 550/2019 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/06/2019 e promossa

da

D A E elettivamente domiciliata in Somma Lombardo presso Io studio dell'avv.

i, rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura allegata al ricorso;

-RICORRENTE

contro

R F G elettivamente domiciliato in[1] presso lo studio dell'avv. che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL **P.M,**

A **OGGETTO:** separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE:

- Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi;
- Confermare l'affido esclusivo del minore L > alla madre;
- II padre potrà vedere il figlio minore L quando verrà disposto dai Servizi Sociali del Comune di

  anche in merito a luoghi e modalità nel preminente interesse del minore;
- Porre a carico del sig. R F un contributo al mantenimento del figlio L pari ad 6150,00/mese, annualmente rivalutato, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delia Corte d'Appello di
- Spese legali compensate

MOTI VI IN FATTO ED' IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nel contempo, deve prendersi atto che le parti sono pervenute ad un accordo in corso di causa sulle condizioni della separazione precisando le conclusioni in modo congiunto.

In particolare, meritano accoglimento, in quanto conformi all'ordine pubblico e non contrarie all'interesse del minore L le condizioni pattuite dai coniugi in ordine all'affidamento esclusivo del figlio alla madre ed alle limitazioni del diritto di visita del padre alla stregua delle disposizioni precedentemente adottate dal Tribunale per i Minori del e della 1 28/11/201 E, oltre a quella relativa al contributo al mantenimento della

prole posto a carico del R , attualmente disoccupato.

Deve disporsi la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di per la prosecuzione degli interventi in favore del minore.

i

All'accordo raggiunto dalle parti consegue, conformemente alla loro richiesta, la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite,

P . Q . M .

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi D R

2. Affida il minore L in via esclusiva alla madre, rimettendo ai Servizi Sociali del Comune di il compito di valutare il perfezionarsi delle condizioni per la ripresa degli incontri tra padre e figlio;

4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente., entro il giorno. 10 di ogni mese, un assegno di € 150 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento

del figlio fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di

nella camera di consiglio del 2^/06/2019

IL CANCELLIERA
nna

5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimoni.
Così deciso in
Presidente
DEPOSITATO IN UDIENZA!

IL CANCELLI
Cristiani fto&wiw

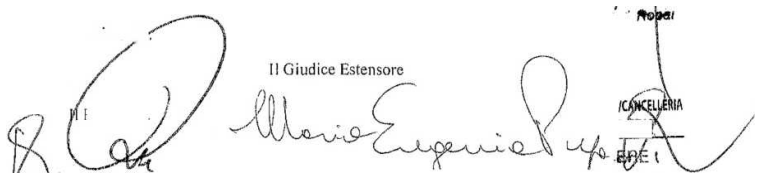

N. R.G. 2550/2017
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g, 2550/2017 promossa da:
N E C. (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

M T (C.F. con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. . elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti
Oggetto: Separazione giudiziale

Le parti hanno concluso come segue:
CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente:

La difesa di parte Ricorrente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate di controparte, precisa le proprie conclusioni, come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectìs, previe le declaratorie del caso e di legge, così, giudicare:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sigg.ri T M e C N E, con addebito al primo, per tutto quanto esposto negli atti di causa,
confermando l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare al Sig. T Me con tutto quanto l'arreda;
3. Confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore 1 alla madre, Sig.ra C N E con facoltà del padre di vederla ed incontrarla, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi di L in presenza di persona specializzata,
confermando l'incarico al Servizio Tutela M territorialmente competente di predisporre un
calendario di incontri in spazio neutro e protetto;
4. Confermare, a carico del Sig. Taglioretti M l'obbligo di contribuire al mantenimento di L,. con la corresponsione della somma mensile pari ad € 350,00, entro il giorno 5 dì ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive, ricreative, e mediche non mutuabili;
5. Disporre che il Sig. T versi alla Sig.ra C N E.
L'importo degli assegni familiari percepiti per la figlia minore L come risultanti dalle buste paga.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello Stato, attesa l'ammissione di parte Ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, ai fini dell'introduzione del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte da parte Ricorrente, non ammesse dall'Rimo Giudice assegnatario del presente fascicolo, con il Ricorso introduttivo del presente giudizio, e con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 epe, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.

Per la parte resistente:

Voglia rill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi Signori M T e N E C
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

4. Assegnare l'abitazione familiare al Sig. M T,, con tutto quanto l'arreda, in quanto proprietario al 100% dell'unità abitativa;
5. Regolamentare le visite nel modo seguente: il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana e
fine settimana alterni (con pernottamento la notte tra il sabato e la domenica), con accordo preso settimanalmente tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi ed extralavorativi delle parti, nonché scolastici ed extrascolastici della figlia; qualora questo Giudice lo ritenesse, prevedere la presenza di uno o entrambi i nonni paterni alle visite tra il Sig. MT e la figlia L fino diverso accordo tra i genitori della minore; autorizzare ulteriori periodi di visita, ove previamente concordati tra le parti;
6. Regolamentare le festività e i periodi di vacanza nel modo seguente: L trascorrerà le festività di Pasqua, Natale, Capodanno con i genitori ad anni alterni; L potrà trascorrere due settimane di ferie estive, continuative o non, con ciascun genitore, previo accordo dì almeno 40 giorni al fine di concordare altresì eventuali spostamenti in luoghi di villeggiatura;
7. Stabilire a carico del Sig. M T un contributo mensile al mantenimento della figlia L pari ad €350 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Stabilire che le spese straordinarie (a titolo esemplificativo: spese mediche non coperte dal SSN, attività ludiche) siano sostenute al 50% da entrambi i genitori, sempre che documentate e previamente
concordate, salvo ipotesi di comprovata urgenza;

9. Stabilire che la figlia Lucrezia resti a carico del padre ai fini delle detrazioni fiscali e di percezione
degli assegni famigliari, che verranno gestiti dal Sig. T ad esclusivo vantaggio della figlia.
10. Disporre che le parti si comunichino rispettivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
in via istruttoria:
Disporre ravvio di un percorso di mediazione famigliare, atto a ristabilire rapporti equilibrati tra le parti quali genitori, ciò nell'esclusivo interesse della figlia minore L, affinché gli incontri tra la minore ed i genitori possano essere liberi e non vincolati dalla supervisione dei Servizi competenti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri N E C e M D contraevano matrimonio in il 31/8/2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
matrimonio di detto Comune al n. P. II, serie A, anno 2002).
Dall'unione nasceva in data '2005 la figlia L
Con atto di ricorso depositato in data 15/4/2017 la Sig.ra N I E C adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della

convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi il Sig. e M I mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Separazione
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.

Addebito della separazione

La domanda di addebito svolta dalla ricorrente è fondata e meritevole pertanto di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.

L'abuso di sostanze alcooliche durante la convivenza matrimoniale è stato confermato, quantomeno per alcuni episodi, dal resistente in sede di interpello (vd. capp 23/24 di parte ricorrente) nonché dai testi (vd. in particolare il teste P, vicino di casa, che ha prestato soccorso in un'occasione in cui il T è stato male in seguito al consumo di sostanze alcooliche) ed infine da L, la quale ha dichiarato in sede Presidenziale che vorrebbe che il padre smettesse di bere, che non stesse sempre al cellulare e che si ricordi del compleanno della figlia (situazione che successivamente, per fortuna, è mutata).

La condotta del resistente è stata dunque gravemente lesiva degli obblighi di collaborazione nella gestione della famiglia e tale da compromettere la fiducia del coniuge, determinando la rottura della relazione coniugale.

Affido di L

Si prende atto che il percorso di avvicinamento del padre alla figlia avviato nel corso del procedimento ha dato frutti (sebbene questi debbano consolidarsi nel tempo), tanto è vero che la ricorrente medesima ha chiesto in comparsa conclusionale che, pur mantenendo la collocazione preferenziale materna, si passi dall'affido esclusivo materno all'affido condiviso.

E' particolarmente significativo questo passaggio della conclusionale attorea: "Za *Sig.ra C ben conscia dell'importanza, per la crescita equilibrata della figlia minore delle parti tra cui è ora causa, della presenza di entrambe le figure genitoriali, non può che accogliere favorevolmente la recentissima richiesta di L di avere maggiori frequentazioni con il padre, posto che, allo stato, nonostante sia stato acclarato, nel corso del presente giudizio, l'abuso, da parte del Sig. T Mi nel passato e sino alle fasi iniziali di esso, di sostanze alcoliche, e le oggettive difficoltà e lacune nel rapporto con la figlia, lo stesso, sembrerebbe, ad oggi, aver superato le sue difficoltà anche nel rapporto con L , in precedenza, purtroppo, totalmente assente'".*

Sempre in quest'ottica la ricorrente non si è opposta *"alla possibilità, per il padre, di vedere e tenere con se' la figlia a fine settimana alterni, con pernottamento presso la sua abitazione, mentre appare impraticabile la richiesta, formulata da parte Resistente, di*

vedere la minore anche per due giorni alla settimana, attesi i noti impegni scolastici e sportivi della figlia, ben potendo optarsi per una cena con pernottamento infrasettimanale di L presso l'abitazione paterna, preferibilmente il mercoledì sera, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della stessa".

A parte la precisazione esposta, per il resto la ricorrente concorda dunque con le conclusioni rassegnate dal resistente.
Ritiene il Collegio che le indicazioni della ricorrente siano meritevoli di accoglimento in quanto recepiscono i progressi fatti conservando un adeguato equilibrio rispetto alle esigenze della minore.
I. S.S. continueranno a monitorare la situazione.

Contributo paterno per il mantenimento della figlia
In assenza di elementi di novità si confermano le determinazioni sin qui assunte con la precisazione che gli assegni familiari spettano alla ricorrente in quanto collocataria della minore.

Assegnazione della casa
Le parti sono concordi nel prevedere l'assegnazione della casa al resistente.
Il Collegio ne prende atto nella consapevolezza che tale accordo non ha a che vedere con le esigenze della prole.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del resistente (responsabile della frattura della relazione coniugale) ed a favore della ricorrente atteso la revoca dell'ammissione al PSS come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto di remissione della sentenza di separazione nel corso del giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri N E C e M T , coniugatisi in il 31/8/2002

(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P. IT, serie A, anno 2002);

2. addebita la separazione al resistente;
3. affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale materna;

4. il padre terrà con sé la figlia una cena con pernottamento infrasettimanale di L presso l'abitazione patema, preferibilmente il mercoledì sera, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della stessa, salva la possibilità per le parti di concordare un ampliamento, nonché a fine settimana alterni (con pernottamento la notte tra il sabato e la domenica), con accordo preso settimanalmente tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi ed extralavorativi delle parti, nonché scolastici ed extrascolastici della figlia; quanto alle festività ed ai periodi di vacanza 1 trascorrerà le festività di Pasqua, Natale, Capodanno con i genitori ad anni alterni; L potrà trascorrere due settimane di ferie estive, continuative o non, con ciascun genitore, previo accordo di almeno 40 giorni a fine di concordare altresì eventuali spostamenti in luoghi di villeggiatura;
5. conferma la contribuzione paterna ordinaria e straordinaria come sin qui determinata, annualmente rivalutabile (la prima) in base agli indici ISTAT, precisando che gli assegni familiari spettano alla ricorrente;
6. assegna la casa con i relativi arredi al resistente;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.500,00, oltre spese generali, oneri di legge e spese di iscrizione del presente giudizio;
8. dispone che i S.S. monitorino la situazione relazionando semestralmente al Giudice Tutelare;
9. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S..

21 giugno 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici

- Presidente

- Giudice relatore

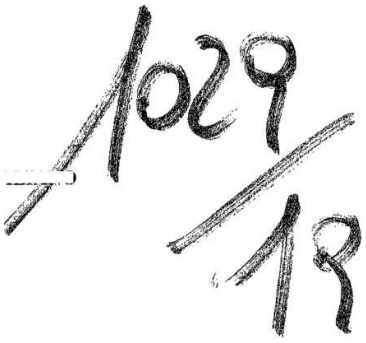

2) Dott. Maria Eugenia Pupo

-

Giudice

3) Dott. Annarita D'Elia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.2446/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 26/06/2019 e promossa

da

B **B** elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

B **M** contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato

CONCLUSIONI

Nel merito:

Premessa ogni più opportuna dichiaratoria, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiarare lo scioglimento dèi-matrimonio civile contratto in Albania in data 02/05/2001 tra B BR nata in Albania il 1985 e B M nato in 1975 alle seguenti condizioni:

1. Le figlie minori K e K vengono affidate ih via esclusiva alla madre e collocate esclusivamente presso la stessa; il padre non potrà vedere e tenere con sé le figlie senza le opportune cautele per la loro incolumità;

2. A titolo di contributo al mantenimento dei figli e sino alla loro autosufficienza economica, il padre verserà la somma mensile di € 500,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche e dentistiche) purché previamente concordate, salvo urgenza;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 02/05/2001 in Albania è fondata e meritevole di accoglimento.

Deve applicarsi la legge albanese in quanto legge comune delle parti, che peraltro hanno contratto matrimonio in Albania, con la conseguenza che può pronunziarsi lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza la preventiva instaurazione della fase della separazione.

Deve modificarsi il regime di affidamento delle minori K e K da condiviso con collocamento prevalente presso la madre già disposto in sede presidenziale ad esclusivo in favore della madre, atteso che il resistente risulta essersi reso irreperibile da anni senza provvedere in alcun modo alle esigenze delle figlie.

In effetti l'affido esclusivo del figlio può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e dì legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del

minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale dì Napoli 594/2016).

Per le medesime motivazioni, nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle visite paterne, essendo egli da anni irreperibile.

Deve confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, in considerazione della sua qualità di genitore affidatario della prole.

Può, altresì, trovare accoglimento la domanda dell'attrice diretta ad ottenere la conferma dell'assegno di mantenimento a carico del convenuto a titolo di mantenimento della prole già stabilito in sede presidenziale, in assenza di contrarie deduzioni del resistente circa le proprie condizioni reddituali ed avuto riguardo alle notorie esigenze di mantenimento di due ragazze in età adolescenziali.

In assenza di opposizione del resistente devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.

P . Q . M .

Il Tribunale di , così deliberando in via definitiva: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 02/05/2001 in Albania;

2) affida le minori K e K in via esclusiva alla madre;

3. pone a caldeo del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5, la somma mensile di € 500 rivalutabili annualmente quale contributo per il mantenimento delle minori, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, salva l'urgenza;

4. 4) dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale con quanto l'arreda;

5) dichiara irripetibili le spese di lite della ricorrente

Così deciso in
nella camera di consigli
ir.

io del 28/06/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente

28 GIU 2019

DEPOSITATO IN UDIENZA/CANCELLERIA

N, R.G. 3548/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott, Annarita D'Elia

ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di **I** Grado iscritta al n. r.g. **3548/2017** promossa da:

M **C** (C.F. con il patrocinio a carico dello Stato, rappresentata e difesa a mezzo dell'avv., e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE
contro

M **B** (C.F,
B. e dell'avv., elettivamente domiciliato in
il difensore avv.
, con.il patrocinio dell'avv.

presso

RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Per la parte ricorrente:

Voglia il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1688/17 del 10-13 novembre 2017 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. M C e M rigettata ogni diversa domanda avversaria, così giudicare:
Nel merito:
Disporre, confermando le condizioni di separazione:
a. l'affidamento dei minori P C e S all'ente territorialmente competente (ora Comune di prevedendo che questo intervenga quando ci sono delle divergenze /criticità rispetto alla vita dei minori, allorché le parti hanno bisogno di essere accompagnate;
b. che venga mantenuta la presa in carico, da parte dell'ente affidatario del nucleo familiare per avere una visione d'insieme delle dinamiche attivando/mantenendo gli interventi necessari e vi fosse l'esigenza specifica, sicuramente per quanto concerne il sostegno alla genitorialità di entrambe le parti, apportando eventuali correttivi al calendario dei rapporti con i figli ove ve ne fosse la necessità, favorendo degli accordi differenti tra le parti e le attività ricreative e socializzanti per i minori;
c. la collocazione dei minori presso la madre;
d-1) la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola riaccompagnandoli a casa la domenica o il lunedì secondo le indicazioni dei servizi affidatari; due pomeriggi nella settimana in cui il padre non ha il fine settimana con i figli prevedendo che un pomeriggio sia dedicato a P ed un altro a & in modo da assicurare ai minori spazi differenziati, il tutto sempre dopo la scuola fino alle ore 20.30 (escludendo al momento una copresenza dei minori infra settimanale dal padre in quando non funzionale per la diversità dei bisogni e le difficoltà di gestione);
d-2) che nel periodo estivo il padre tenga i figli per due settimane anche non consecutive che dovrà concordare con la madre entro la fine di maggio di ogni anno (ove vi fosse un contrasto tra le parti il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori con alternanza annuale);
d-3) che il periodo di assenza da scuola natalizio venga equamente suddiviso in alternanza tra i genitori mentre nel periodo pasquale i minori staranno un anno con un genitore ed il successivo con l'altro;
d-4) che al rientro delle vacanze, il week-end immediatamente successivo sarà trascorso dai figli con il genitore con il quale non hanno trascorso le vacanze;
d-5) che nei periodi prolungati in cui ì figli stanno con un genitore o con l'altro saranno consentite le comunicazioni ma in modo diretto tra i genitori e senza incaricare i figli di dare comunicazioni genitoriali;
e. L'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, alla sig.ra M C sua proprietaria esclusiva;
f. Tenuto conto che attualmente l 'accudimento di P C ricade totalmente sulla madre, disporre l'obbligo per il sig. Mi B di contribuire al mantenimento dei figli,

versando alla sig.ra M.C entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
g. disporre che il sig. B contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli secondo le linee guida distrettuali da intendersi qui integralmente richiamate sia per la tipologia sia per le modalità di concordanza e di rimborso.
Spese e compensi professionali rifusi a favore dell'Erario.
In via istruttoria
- Ammettere, se ritenuto necessario, prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 epe che di seguito si elencano:
1. vero che il sig. R nei periodi in cui è con lui, la porta a casa della madre, con un preavviso di pochi minuti o anche senza preavviso, almeno una volta al giorno o per pranzo o per cena provvedendo a riprenderla con sé dopo i pasti;
2. vero che per San Silvestro 2017 il sig. B aveva promesso alla bambina di lasciarla dalla mamma, ma poi aveva cambiato idea accusando la figlia di essere una bugiarda;
3. vero che nel 'occasione di cui al capitolo che precede il B ha minacciato S di non portarla più a casa della mamma perché non manteneva i patti;
4. vero che la sig. a C ha operato affinché la figlia, che dopo quanto esposto al capitolo che precede aveva detto di non voler andare con il papà per le successive festività, cambiasse idea;
5. vero che S dal pranzo di Capodanno e fino al 7 gennaio 2018 è rimasta con il papà;
6. vero che nei periodi in cui Sophia sta dal padre, il sig. B ' affida la minore ad una vicina di casa che la tiene con sé anche fino alle 23;
7. vero che ai primi di gennaio 2018 il sig. B ha versato il saldo del mantenimento dei figli per il mese di agosto 2017 e poi null'altro;
8. vero che il mutuo della casa coniugale viene addebitato sul conto corrente intestato in via esclusiva alla sig.ra C
9. vero che il sig. B ì ha negato alla sig. a C il consenso a rinegoziare il mutuo o almeno di sospenderlo diffidando la banca ad accedere alle richieste dell'attrice;
10) vero che S dopo il fine settimana con il papà, arriva in ritardo a scuola la mattina o addirittura senza materiale.
Testi:
-Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso:
in caso di ammissione dei 7-8-9 la sig.ra C chiede ammettersi il seguente capitolo:
a)vero che in un incontro avvenuto dopo il giorno 8 novembre 2018 i sigg. Ci e B con l'assistente sociale e l'educatrice S hanno concordato di abituare gradatamente e con cautela la bambina a dormire da sola;
Testi: a.s. c/o Servizi Sociali di l
Indica a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da controparte, anche per quelli delegatamente ammessi nonostante l'opposizione:

Si chiede altresì l'ammissione a prova diretta sul capitolo sub a) dedotto in controprova dell'assistente sociale. c/o Servizi Sociali >

Per la parte resistente:

Voglia il Tribunale di ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così deciso:
Nel merito:

1. dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in data 14 febbraio 2002, in tra i signori M B e N C trascritto presso il Comune di al n. parte II, serie A, anno 2002, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell' emanando sentenza.
2. Confermare, allo stato, l'affidamento dei figli minori S e P C all'ente territorialmente competente, al quale verrà demandata la gestione delle decisioni più rilevanti in merito ai due minori, in collaborazione con i genitori, disponendo che i Servizi Sociali, già incaricati, proseguano nella presa in carico del nucleo familiare di cui trattasi, mantenendo i contatti con la Dottoressa M C , già a conoscenza della famiglia B C
3. Mantenere, in via provvisoria, il collocamento anagrafico dei minori presso la casa coniugale, attualmente assegnata alla signora C

4. Statuire che il signor B< versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 200,00 mensili per ciascuno, da versarsi entro il giorno 20 dì ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese mediche specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazione, scolastiche, sportive e ricreative, da concordare preventivamente. Con decorrenza dalla domanda.
5. Confermare la sentenza n 70/2017, con riferimento ai punti nn. 2 e 3, in relazione alla gestione ed alle modalità di visita del padre con i figli.

6. Autorizzare entrambi coniugi a chiedere il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, sia per sè stessi, che per i figli minori.

7. Con vittoria nelle spese e competenze di procedura.

In via istruttoria: si chiede che venga disposta una C.T.U., volta ad accertare la miglior modalità di collocamento, di affido e di visita relative ai due figli, soprattutto con riferimento a S con particolare riguardo ad una valutazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori. A tal fine, si chiede che venga richiamata la Dottoressa M C che si è già occupata in passato della situazione familiare in esame, affinché, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di, Ente attualmente affidatario dei due minori, che, da tempo, stanno seguendo il nucleo familiare de quo, verifichino l'attuale situazione di P e soprattutto di , indicando le migliori modalità di gestione degli stessi, verificando le capacità genitoriali di entrambe le parti ed indicando il percorso più idoneo a favorire il rapporto dei figli con il padre.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Dato atto dell'emissione della sentenza di divorzio nel corso del procedimento, vengono esaminate in questa sede le ulteriori questioni oggetto di causa.

Regolamentazione della responsabilità genitoriale

Le parti concordano sul mantenimento dell'affido dei minori all'ente con collocazione materna, come disposto in sede di separazione.

Vanno altresì confermate le aree di intervento dell'ente affidatario stabilite con tale pronuncia.

Rispetto al rapporto padre/figli permangono le criticità già evidenziate in precedenza, prima circoscritte al figlio P , ora estese anche alla figlia S sebbene con quest'ultima permanga una relazione, mediata dall'educatrice, come esposto in atti.

Buona parte del procedimento è stata dedicata appunto a questo snodo fondamentale del giudizio (in uno a quello economico, rispetto al quale ogni tentativo di accordo - apparentemente alla portata - è stato infruttuoso).

L'impressione è che i rapporti tra le parti siano ingessati e che gli accadimenti si svolgano secondo un copione prevedibile, in cui ciascuno accusa l'altro di atteggiamenti pregiudizievoli per i minori (e per il rapporto con l'altro genitore).

Il padre, facendo leva sulla segnalazione di un rapporto tendenzialmente simbiotico madre/figli contenuta nella precedente CTU, ritiene che la Sig.ra C si stia appropriando dei minori escludendo il padre dal loro orizzonte attraverso lo svilimento della sua figura.

La madre ritiene invece che il padre non riesca a sintonizzarsi sulle esigenze dei minori ed assuma degli atteggiamenti deleteri e non rispettosi delle loro sensibilità, che alla lunga nuociono alla relazione. Nel corso del giudizio, allorché si è manifestato in S un sentimento avversivo nei confronti del padre, concretizzatosi nel rifiuto ad incontrarlo (così come già fatto dal fratello P.), sono stati adottati dei correttivi funzionali ad evitare che questo atteggiamento venisse in qualche modo rinforzato dalla madre e ad assicurare che gli incontri con il padre avessero luogo a prescindere dalle condizioni di salute di S , talvolta addotte come giustificazione del mancato incontro (ovviamente preservando le esigenze della minore).

Pertanto con ordinanza in data 30/1/2019, qui richiamata, veniva disposto che 1) "/ S.S. *procedenti verifichino quanto esposto dal Sig. B. (ovvero la cessazione degli incontri con la minore da circa un mese) e si attivino per organizzare comunque gli incontri padre/figlia, se non all'esterno, quantomeno all' interno della casa in cui vive la minore, adottando le opportune cautele affinchè non sia presente né la madre (posto che tra i genitori permane uno stato di conflittualità) né gli ascendenti materni ovvero accompagnando il padre a prendere la minore da scuola e trascorrendo quindi del tempo insieme (saranno i S.S. a valutare le soluzioni più opportune);* 2) *i S.S. relazioneranno in merito, esprimendo il proprio parere circa gli opportuni interventi per assicurare continuità nella relazione padre/figlia ed affinchè la Sig.ra C dia il proprio contributo alla ripresa del rapporto".*

Venivano altresì date prescrizioni alle parti affinchè assicurassero il buon esito degli incontri,

La relazione dei S.S. in esito a tale provvedimento ha segnalato che purtroppo il resistente, anziché collaborare per realizzare un obiettivo che rispondeva a un'esigenza rappresentata dal medesimo, assumeva una condotta ostile e svilente nei confronti degli operatori incaricati dai S.S., smarcandosi dalle indicazioni dell'ente affidatario ed attribuendosi una posizione sovraordinata rispetto a quest'ultimo.

Il Sig. B anziché muoversi nella logica del processo (che è funzionale anche alla tutela degli interessi della prole), ha perseguito la sua personale battaglia per conquistare spazi di relazione autonomi con S[1] , considerando anche i S.S. (al pari della ricorrente, nel suo modo di vedere) come un ostacolo, se non un elemento avversivo.

Questo atteggiamento (peraltro contrastante con le indicazioni del resistente, che in sede di p.c. ha concluso per il mantenimento dell'affido all'ente richiamando gli interventi indicati in precedenza dalla CTU) rende evidente l'inutilità di una nuova CTU, sulla quale ha insistito il Sig. B non avendo egli collaborato con le attività coerenti con le indicazioni date dalla precedente CTU.

Tale condotta si è palesata purtroppo anche negli ultimi mesi, come si evince dalla relazione ultima dei S.S., i quali segnalano l'attitudine del Sig. B di screditare l'operatrice agli occhi della bambina, non rendendosi conto di: 1) quanto sia controproducente (oltre che puerile) tale atteggiamento rispetto al tentativo dell'educatrice di favorire il rapporto con il padre; 2) quale confusione esso possa ingenerare nella minore, che necessita di figure educative adulte credibili e stabili.

Nel contempo la relazione dei S.S. evidenzia anche alcune criticità paterne nel rapporto con S' , a riprova della necessità dell'intervento educativo in essere *(fili signor B si è mostrato disponibile a far sperimentare, giocare e divertire la figlia in ogni modo, permettendole di sperimentare nuove attività e l'utilizzo di nuovi materiali; tuttavia non appare in grado di assumere un ruolo direttivo e autorevole nei suoi confronti").*

Dagli elementi esposti si evince che è riduttivo affermare che le difficoltà di S dipendano dall'influenza materna, sottacendo i limiti del padre, il quale cerca la complicità con la figlia, anziché nel contesto dell'intervento educativo, coinvolgendo la minore nella propria critica nei riguardi dell'educatrice, con l'obiettivo - conscio o inconscio - di portare S ad avere la medesima visione del padre.

La ricorrente, da parte propria, ha le proprie vulnerabilità.

E' in dubbio che essa debba tenere le questioni economiche fuori dalla relazione con la prole e che vada corretta affinchè eviti di esternare il proprio pensiero sul conto del coniuge in presenza dei figli.

Nel contempo, pur non essendo ciò una giustificazione, non si può sottacere che il resistente ha alimentato la tensione tra le parti rendendosi inadempiente non solo a quanto previsto in sede di separazione, ma a anche quanto promesso in corso di causa (come pure risulta difficilmente comprensibile, a fronte di tale situazione, il suo rifiuto alla ri negoziazione del mutuo per contenere il rateo mensile, vanificando ogni possibilità di trovare un accordo).

Nei fatti, la ricorrente, pur con le sue fragilità, ha un atteggiamento collaborativo, e quindi ci sono margini per superarle e bonificare l'approccio con la prole.

Il resistente invece, attualmente, è irrigidito nella sua posizione, non vede i propri limiti e si attende che siano gli altri a cambiare, ritenendo che solo così potrebbe ri appropriarsi del proprio ruolo paterno.

Ferma la prosecuzione degli interventi in essere, è fondamentale, proprio in relazione al rapporto padre/figli, che entrambe le parti siano supportate nella genitorialità e che il resistente dimostri di considerare gli operatori incaricati come delle risorse e non come degli ostacoli.

Vacanze con i nonni

Rispetto al punto delle vacanze con i nonni occorre rivedere in parte quanto suggerito nella CTU della causa di separazione (laddove segnalava che "d *sono problemi di confini...succede che , a volle, ci sono delle visioni educative differenti...si possono creare situazioni disfunzionali nelle gestione dei minori per i nonni hanno un ruolo importante, ma non devono entrare in rotta di collisione con quanto stabilito dai genitori, un coinvolgimento dei nonni materni, in senso ampliativo rispetto a quello attuale, dovrà essere subordinato al fatto che non vi sia disponibilità del padre ad occuparsi dei minori e comunque muoversi nell'ambito delle decisioni condivise dalle parti").*

Attualmente infatti non vi sono le condizioni perché il padre possa occuparsi di entrambi i minori, dunque non vi è una reale alternativa tra il consentire ai nonni materni di trascorrere una settimana di vacanza con i nipoti piuttosto che lasciare questi ultimi con il padre.

Ne discende che, anche per consentire ai minori di trascorrere delle vacanze (che altrimenti non farebbero), l'ente affidatario può giustamente consentire a tali vacanze, cercando, nei limiti del possibile, di dare maggiore intensità agli incontri del padre con S nella settimana precedente e successiva a quella in cui i nipoti staranno con i nonni.

Assegnazione dell'es casa coniugale

Nulla quaestio in ordine all'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, alla ricorrente, proprietaria della stessa.

Contributo paterno per il mantenimento dei figli

Nel corso del procedimento si era addivenuti ad un accordo che riduceva la contribuzione ordinaria paterna portandola ad euro 200,00 per figlio, oltre alla quota di spese straordinarie.

La ricorrente era disponibile ad accettare tale proposta purché vi fosse garanzia dei pagamenti effettivi.

Il Sig. E ha però contraddetto nei fatti tale disponibilità rendendosi inadempiente.

Gli accertamenti effettuati a mezzo Polizia Tributaria non hanno fatto emergere disponibilità occulte del resistente, il quale è tuttora titolare di uno studio professionale e proprietario *prò quota* di alcuni immobili.

E’ pur vero che egli è gravato da oneri (per le spese di affitto dell’abitazione, per quelle relative all’immobile in cui svolge l’attività lavorativa e per le pendenze maturate con il fisco), ma deve ritenersi che le sue entrate siano proporzionate.

Le asserite difficoltà economiche sono state considerate nella proposta *prò bono pacis* e la ricorrente, proprio per questo e per avere certezza delle entrate, dava la disponibilità a quantificare in misura più contenuta la contribuzione paterna.

Quest’ultima, da parte propria, è in grado di avere una propria redditualità, avendo la qualifica di estetista, tenuto conto del fatto che la vicenda separativa è alle spalle e godendo essa del supporto dei propri genitori.

Tali considerazioni possono giustificare una riduzione della contribuzione paterna per il mantenimento ordinario dei figli, ma in misura contenuta (ovvero euro 300,00 mensili per ciascun figlio), avuto riguardo alle esigenze dei minori ed al fatto che dei loro bisogni si fa carico unicamente la madre (gravata anche dell’onere del mutuo).

Le spese straordinarie vengono ripartite paritariamente tra le parti secondo i criteri previsto dal protocollo adottato dalla Corte d’Appello di

Spese di lite

Le spese di lite vanno compensate per metà avuto riguardo alla natura della controversia (ed in considerazione del fatto che alcuni aspetti problematici nella relazione con figli investono entrambe le parti) e poste per il residuo a carico del resistente, soccombente avuto riguardo a quanto esposto in ordine alla collaborazione con i S.S. ed all’aspetto contributivo (sul punto va considerata anche l’inosservanza degli impegni assunti durante il procedimento).

Le spese di lite complessive si liquidano in euro 4.000,00, ma quantificate in misura della metà in ragione del patrocinio dello Stato, a favore dell'Erario, a meno che il patrocinio non venga revocato, nel qual caso il dovuto sarà calcolato sui 4 mila euro ed a favore della parte ricorrente, oltre spese generali ed oneri di legge.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto dell'emissione della sentenza di divorzio nel corso del procedimento, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:

compensa per metà le spese di lite e pone le spese residue a carico del resistente ed a favore dell'Erario, a meno che il PSS non venga revocato, nel qual caso la somma sarà dovuta a favore della ricorrente, il tutto secondo quanto esposto nella parte motiva in relazione alle due Ipotesi.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione all'ente affidatario.

28 giugno 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

1) affida i figli all'ente (Comune di residenza) con collocazione materna ponendo in essere gli interventi già indicati nella sentenza di separazione, come integrati nel corso del presente procedimento (richiamando quanto esposto in motivazione, anche per quanto concerne la vacanza dei minori con i nonni), prevedendo in particolare il sostegno alla genitorialità ed affidando all'ente il percorso di recupero del rapporto padre/figli attraverso la mediazione educativa in occasione degli incontri, così come attualmente sta avvenendo con S e come si auspica possa avvenire per P. [1] [2] [3] nel proseguo, provvedendo a calendarizzare gli incontri, da intensificare in parallelo alla maggiore disponibilità che dovrà dimostrare il resistente sul piano della collaborazione con i S.S.;
2) assegna l'ex casa coniugale, con i relativi arredi, alla ricorrente;
3) dispone che il resistente concorra al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il 15 di ogni mese la somma di euro 300,00 per ognuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50 % secondo le pattuizioni di cui alla separazione consensuale;

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIAN

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 1A sezione civile, composto dai sigg, Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici

- Presidente

2) Dott. Maria Eugenia Pupa

- Giudice relatore

3.

-

Giudice

Dott. Annarita D'Elia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1504/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 16/07/2019 e promossa

da

A S , elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

D P G , contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 18/09/1999 in L è fondata e meritevole di accoglimento.

Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di ' nel corso del giudizio di separazione conclusosi con il decreto di omologa del 07/03/2007 e tra loro non vi è più stata riunione; lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Deve disporsi l'affidamento super-esclusivo dei minori S e M alla madre alla stregua di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di

Com'è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario al l'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova giustificazione nella condotta del padre, che risulta non versare l'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli (circostanza da lui

ammessa alle assistenti sociali), né esercitare il suo diritto di visita nei riguardi di S mentre i rapporti con M sono ripresi solo recentemente su iniziativa dello stesso ragazzo.

A tale proposito i Servizi Sociali quali hanno riferito di aver contattato il D P per cercare di comprendere le ragioni dell'interruzione del rapporto tra lui e la figlia maggiore ma di aver ricevuto risposte vaghe, indicative di una visione immatura del ruolo paterno che lo rende incapace di muovere il primo passo per instaurare un momento di confronto con la ragazza.

Pe queste ragioni ed in conformità con il suggerimento avanzato sul punto dai Servizi Sociali, che hanno recepito i sentimenti di abbandono di S nei riguardi della figura paterna, non si reputa opportuno allo stato adottare alcuna statuizione sulle visite paterne, dovendosi affidare ai Servizi Sociali il compito di approntare un percorso di sostegno psicologico che possa accompagnare la ragazza ad un possibile riavvicinamento al padre, anche avuto riguardo all'età della stessa.

Può, altresì, trovare accoglimento la domanda dell'attrice diretta ad ottenere l'aumento dell'ammontare dell'assegno già posto a carico del convenuto a titolo di mantenimento della prole dall'importo di € 500 stabilito in sede di separazione consensuale a quello di € 600 richiesto nel presente giudizio (€ 300 per ciascun figlio), in considerazione del decorso di un notevole lasso decorso dall'omologa, con il conseguente incremento delle esigenze dei minori connesse con la loro crescita e del maggior onere contributivo a carico della madre derivante dal mancato esercizio del diritto di visita paterno.

Al suddetto importo si aggiunge l'obbligo del padre di concorrere al 50% alle spese straordinarie dei minori secondo le indicazioni della Corte di Appello di , mentre per quanto concerne gli assegni familiari nulla deve disporsi, essendo facoltà per la ricorrente di presentare istanza al datore di lavoro, nel termine di prescrizione quinquennale, anche in mancanza di firma del coniuge non affidatario, previa richiesta di autorizzazione all'INPS.

Alla condotta di totale disinteresse del padre verso le esigenze dei figli, che ha reso indispensabile l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P . Q . M .

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 18/09/1999 in ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

2. affida i minori S e M in via super-esclusiva alla madre, stabilendo che il padre possa incontrarli dietro accordo diretto con loro e subordinatamente alla disponibilità degli stessi figli;

3. dispone che i Servizi Sociali del Comune di approntino un percorso di sostegno psicologico per Si ~ ' onde consentire un eventuale riavvicinamento con il padre;

4. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600 rivalutabili annualmente quale contributo per il mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di

5. condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €

4.098, oltre gli accessori di legge, di cui € 98 per esborsi. e

Così deciso in nella camera di consiglio del 19/07/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente
Radici dr. Massimiliano

CANCELLIERE
Cristiani Romantica

DEPOSITATO IN UDIENZA/CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Cristiani Romantica

CONCLUSIONI

Nel merito

1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori A S e D P G in , in data 18.09.1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e questo anche ai sensi dell'art. 4 comma XII della Legge n. 898/70, anche mediante la pronuncia di sentenza non definitiva.

2. I figli minori S e M saranno affidati con affido super-esclusivo (od esclusivo rafforzato) alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa e con residenza presso l'abitazione materna, con ogni facoltà per la ricorrente di decidere, in via autonoma ed esclusiva, in punto di spese e di gestione dei minori.

3. Il signor D P G attese la reiterata ed anche attuale condotta di completo disinteresse per i minori, potrà vedere e tenere con se i figli , con modalità e tempi da decidere in accordo con gli stessi ed in base alle loro esigenze e se i figli lo vorranno.

4. Il signor D *P G* a titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà alla signora A S entro il giorno 5. di ogni mese, la somma di Euro 300,00 mensili per ciascun figlio (complessivi euro 600,00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, a far data dalla domanda di divorzio, mediante bonifico bancario o altra modalità di ;

pagamento più opportuna e ciò sino a quando i • figli non saranno economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive e straordinarie, senza previo consenso, e, precisamente, le spese scolastiche di inizio anno, quali la retta di iscrizione, l'acquisto del materiale scolastico e dei libri di testo, nonché l'acquisto del relativo materiale e le gite scolastiche senza pernotto. Le parti dovranno, inoltre,

farsi carico, al 50% per ciascuna, delle spese relative alla pratica di uno sport ordinario per ciascun figlio (ad es. nuoto, calcio, ginnastica, danza, judo, pallacanestro, pallavolo).

Le spese su indicate dovranno essere rimborsate dal sig, D P alla signora A entro il giorno 5 del mese successivo all'esborso.

5. Disporre che gli assegni familiari siano integralmente dalla signora AS.
6. Autorizzare la madre, in via autonoma ed esclusiva, ad ottenere il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, sia per sé stessa, che per i figli.
7. Con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.

• **In via istruttoria**, con riserva di formulare istanze e produrre documenti negli assegnando termini di legge, occorrendo, si chiede che venga disposta C.T.U. volta ad individuare le idoneità genitoriale del sig. D P G e
le migliori modalità di visita nell'interesse dei due figli minori delle parti, tenuto anche conto di quanto esposto nella narrativa del presente atto. Si confermano le produzioni documentali, già versate in
giudizio dal n. 1 al n.6.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI

-I sez. civ, composto dai seguenti magistrati:
Dott. M. RADICI
Presidente
Dott. **A. D'Elia**
Giudice rei.
Dott. M. E. PUPA
Giudice

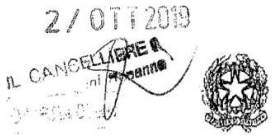

164
1/19

SENTENZA
ha pronunciato la seguente

nella causa civile n.l 137/19 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA

RICORRENTE

M A:

M D. , con l'avv.

RESISTENTE contumace

NONCHÉ

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

INTERVENTORE *EX LEGE*

CONCLUSIONI

La ricorrente concludeva come da verbale dell'udienza del 17.7,2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato M D chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione

personale dal proprio coniuge M A con addebito della responsabilità del fallimento del matrimonio al marito.

Riferiva che avevano contratto matrimonio in Albania il 4.1.2001, erano nate due figlie (nel 2009 e nel 2002) e vivevano stabilmente in Italia a seguito del matrimonio. Chiedeva l'affido esclusivo a sé delle figlie anche per gli atti di straordinaria amministrazione con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale, fissando le visite con il padre attraverso i servizi sociali con modalità protetta a seguito di opportuni accertamenti clinici anche sulla dipendenza paterna da droghe ed alcool, e stabilendo un concorso paterno al mantenimento della prole, oltre agli assegni familiari e al concorso paritario alle loro spese straordinarie. A sostegno della domanda adduceva che tra essi coniugi era oramai cessata *Vaffectio coniugalis* a causa del comportamento violento del marito e dei continui maltrattamenti subiti tanto da riportarne lesioni personali ed aver subito atti sessuali contro la propria volontà.

Comparsa la sola ricorrente all'udienza presidenziale e risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo le parti avanti al G.I, per il proseguo,

Trattata la causa, acquisita documentazione varia e ritenuta la causa matura per la decisione, i venivano precisate le conclusioni all'udienza del 17.7.2019 e la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione alle parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. su richiesta della parte.

Ritiene questo Collegio che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento. La ricorrente, infatti, ha confermato la propria volontà di volersi separare giudizialmente, essendo venuta meno tra i coniugi la comunione spirituale e materiale. Inoltre, dall'esame dell'intero carteggio processuale emerge che non appare possibile una riconciliazione tra le parti, avendo dichiarato e ribadito anche nel corso del processo che la convivenza è divenuta impossibile, essendo oramai cessata *Vaffectio coniugalis,* al punto che la ricorrente ha avanzato anche istanza di addebito del fallimento del matrimonio a carico del marito.

Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente si osserva come la stessa sia meritevole di accoglimento, essendo stata fornita la prova che il fallimento del matrimonio sia la conseguenza diretta del comportamento del marito, essendosi questo reso responsabile di comportamenti contrari ai doveri su di lui incombenti e derivanti dal matrimonio. Ed invero va rilevato che all'esito dell'istruttoria (cfr. la documentazione prodotta nel fascicolo della ricorrente: copia della richiesta di rinvio a giudizio del 23.9.2017 del P.M. presso questo Tribunale per i reati di maltrattamenti, minacce, ecc.; i verbali di sommarie informazioni di vicini e conoscenti delle palli, che hanno confermato le violenze descritte nelle denunce della ricorrente; le relazioni dei servizi sociali; relazioni dei servici sociali| ecc.) emerge come la domanda sia meritevole di accoglimento, essendo stata fornita la prova che il fallimento del matrimonio sia conseguenza diretta del comportamento del marito, essendosi questo reso responsabile di comportamenti contrari ai doveri su di lui incombenti e derivanti dal matrimonio.

Risulta effettivamente provato che effettivamente la ricorrente abbia subito, di continuo, nel corso del matrimonio, da parte del marito violenze fisiche e psicologiche, con condotte persistenti ascrivibili ai reati non solo di percosse e minacce, ma anche lesioni personali, costrizione ad atti sessuali, ecc., tanto che il matrimonio entrava in crisi.

Infatti, nella documentazione prodotta relativa al processo penale svolto a carico del resistente emerge la gravità dei delitti commessi dallo stesso nei confronti della

moglie tanto che la stessa veniva posta sotto protezione in una comunità.

Decisa la causa come sopra, tutte le ulteriori istanze devono ritenersi inammissibili, assorbite e/o reiette.

Devono essere eseguite le formalità di legge

Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo. P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M D.

contro M A , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1. Pronuncia la separazione giudiziale tra M D e a M A con addebito del fallimento del matrimonio a carico di M I A
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3. affida la prole minore in via super esclusiva alla madre, collocando la prole prevalentemente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
4. incarica i servizi sociali territorialmente competenti di predisporre tutti gli opportuni sostegni e controlli sul nucleo familiare, regolamentando altresì i rapporti e le visite tra la prole ed il padre in modalità protetta;
5. dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della prole versando alla ricorrente un

   assegno complessivo di €300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli assegni familiari, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese. Lo stesso contribuirà al 50% delle spese straordinarie della prole, previamente concordate salvo in caso d’urgenza e comunque documentate, come indicate nel protocollo della Corte d’Appello di;
6. manda copia della presente sentenza ai Servizi sociali di affinchè provvedano a quanto

   stabilito in parte motiva;
7. rigetta ovvero dichiara inammissibile ogni altra domanda;

8. 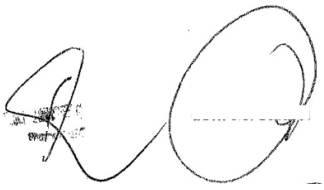 dispone che parte resistente soccombente non ammessa al patrocinio dello Stato rifonda *ex* art. 133 DPR. 115/2002 (stante l'ammissione al G.P. di parte ricorrente) in favore dell'Erario le spese di giudizio da liquidarsi con separato decreto.

Il Giudice est.
dott. A. D'Elia

Il Presidente
dott. M. Radiai

Così deciso in 1 il 19.7.2019

In considerazione di quanto sopra riferito, posto che è stata offerta la prova che la crisi del rapporto matrimoniale è stata originata dal comportamento contrario ai doveri matrimoniali tenuto dal marito, va accolta la domanda di addebito della ricorrente.

Solo per completezza di trattazione si evidenzia che è dato certo che il giudice di merito possa utilizzare, mancando qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti (v. *ex plurimis* Cass. civ., sez. Ili, 7.2.05 n.2409; Cass. civ., sez. Ili, 21/06/2004 n.l 1483; Cass. 12694/07; Cass. 18288/07).

Passando alle altre richieste delle parti, proprio in considerazione della condotta paterna come sopra descritta, ritiene il Collegio di dover condividere le richieste della ricorrente e stabilire l'affido delle minori in via super esclusiva alla madre, collocandole prevalentemente presso l'abitazione della madre, cui va assegnata la casa coniugale in quanto collocataria privilegiata della prole.

I Servizi preposti al presente nucleo familiare predisporranno tutti gli opportuni sostegni e controlli per il nucleo familiare, regolamentando altresì i rapporti e le visite tra la prole ed il padre in modalità protetta, relazionando, almeno annualmente e tempestivamente in caso d'urgenza, sulla situazione dell'intero nucleo familiare, in particolare sul percorso delle minori, al competente Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i minorenni, evidenziando, ove mai, la sussistenza di eventuali cause di pregiudizio.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico e patrimoniale richieste dalla ricorrente quale concorso al mantenimento delle figlie economicamente non autosufficienti, in considerazione dei parametri di cui all'art.337 *quater* c.c. -co. IV- (attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di ogni genitore, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore), bisogna tener conto, mancando

riscontri sul tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza della prole presso i genitori (come sopra appena statuito esclusivamente presso la madre) e delle condizioni economiche dei coniugi rese note nel processo, da cui emerge solo che la ricorrente ha svolto dei lavori part time come cameriera in una pizzeria, mentre del resistente nulla è dato sapere di come attualmente viva.

Ritiene il Tribunale, all'esito della valutazione delle possibilità economiche delle parti come emerse in sede istruttoria, di dover stabilire che il padre concorra al mantenimento della prole con un assegno mensile complessivo di €300, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli assegni familiari, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese. Il resistente contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo della Corte d'Appello di ‘ . il tutto purché concordato tra le parti, salva l'urgenza, e purché documentate.

N. R.G. 5146/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5146/2017 promossa da:

M G P (C.F.) con il patrocinio dell'aw.
e dell'avv., elettivamente domiciliato in '
.presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro .

C L (C.F) con il patrocinio dell'avv.
e dell'aw. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Per la parte ricorrente:
"Voglia il Tribunale di , sentite le parti, verificata l'esistenza dei presupposti di legge,
respinta ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto,
autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con addebito della separazione stessa in capo al resistente, per essere venuto meno agli obblighi discendenti dal matrimonio e, così, dichiarandoli legalmente separati alle seguenti
CONDIZIONI:
1. il figlio minore viene affidato alla mamma o, in via subordinata ed alla luce del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di ai Servizi Sociali del Comune di luogo di residenza del ragazzo;
2. il Signor L potrà vedere il figlio solo in modalità protetta, alla presenza di personale specializzato e d'intesa con i Servizi Sociali del Comune di , secondo un calendario che
questi ultimi vorranno redigere;
3. il resistente corrisponderà alla Signora P entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, o, in subordine, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche nei limiti dei provvedimenti presidenziali resi;
4. il Signor L , inoltre, rimborserà alla moglie il 50% delle spese relative al figlio, se documentate, e, per esse, quelle scolastiche (cancelleria, libri dì testo, ripetizioni, master, gite, tasse e rette), medico sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale (compresi i ticket per medicinali), dentistiche ed oculistiche, con i relativi presidi, sportive e ludico/ricreative, con l'attrezzatura.
IN OGNI CASO:
- *rigettare le domande di controparte in punto di addebito della separazione in capo alla ricorrente e di riconoscimento di un assegno di mantenimento dovuto dalla moglie al resistente, perché infondate in fatto ed in diritto,*
- *con vittoria di spese e competenze.*

IN VIA ISTRUTTORIA:
si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
a) prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:

1. E' vero o no che nel 2013 ho visto in diverse occasioni la signora P con ematomi sul viso e corpo perché inferti dal marito?
2. E' vero che nel mese di febbraio 2014 ho visto la signora P< con segni rossi intorno al collo e sul visto perché inferti dal marito?

3. E' vero o no che tra il 2013 ed il 2014 ho visto in più occasioni il signor L ubriaco?

4. E' vero o no che il 6febbraio 2014 il signor L ha minacciato di morte, dicendole "ti ammazzo", la. signora P e poi ha impedito alla stessa di uscire di casa?
5. E' vero o no che in diverse occasioni, tra il 2013 ed il 2014, N E è intervenuto in difesa della madre, mentre il padre la stava picchiando?

б) *E ’ vero o no che tra il 2012 ed il 2014 il medico di base, dottor A ha visitato in più occasioni la signora P riscontrando sulla stessa segni di percosse?*

7. E‘ vero o no che il signor L dall'allontanamento dal domicilio familiare, avvenuto nel mese di febbraio 2014, sino al 2016, quando ha chiamato il figlio N telefonicamente, ha solo chiesto a costui informazioni della ricorrente?

8. E ’ vero o no che il signor L dal 2014 ad oggi, ha regalato, nel 2017, al figlio un cellulare ed ha riferito allo stesso che non avrebbe dato a lui nulla sino a che fosse stato con la mamma?

9. E ’ vero o no che il signor L pubblica sui social network foto sue in compagnia di donne presso
ristoranti importanti o su auto costose?
10. E' vero o no che il signor L dice di lavorare presso il negozio di ortofrutta intestato alla sorella, così da non corrispondere alcunché alla moglie per il mantenimento del figlio?

11. E' vero o no che il signor L dal suo allontanamento del domicilio familiare, trattiene l'auto lancia Y, intestata alla ricorrente, omettendo di restituirla e/o di pagare le tasse di possesso "bolli"?

12. E ’ vero o no che nel mese di febbraio 2014 il signor L, una volta trasferitosi a vivere in
ha inviato al signor S, locatore dell’immobile ex domicilio familiare, disdetta dal contratto di locazione ove stavano vivendo moglie e figlio?

Sì indicano:

Su tutti i capitoli di cui sopra potrà riferire il figlio della coppia N oggi, quindicenne, da escutere, occorrendo come teste o con modalità protette o in sede di audizione.
Si chiede, sin d'ora prova contraria con i medesimi testi sopra indicati nell’eventualità in cui controparte avanzi richiesta di ammissione di prova per testi.
b. Ordinare ai Carabinieri di ' do al Nucleo Operativo radiomobile di ' l'esibizione
dei rapporti di intervento effettuati presso la residenza delle parti in tra il 2013 ed il 2014, con particolare riferimento a quelli del 16 dicembre 2013 e del 6 febbraio 2014.
c. Ordinare al CPS di l’esibizione dei referti e delle relazioni relative all’assistenza/cure e
terapie prestate al signor tra il 2013 ed il 2014.

d. Ammettere CTU psicologica per comprendere le capacità genitoriale del Signor L

e. Disporre indagine da parte dell‘Agenzia delle Entrate accertamento/Guardia di Finanza di Caserta (o altro competete in ragione della residenza del resistente in San Felice a Cancello), in ordine ai redditi del signor L ed al suo tenore di vita.”

Salvi juribus.

Per la parte resistente:

A. Rigettare la domanda e le condizioni della separazione richieste dalla ricorrente perché inammissibili, infondate, pretestuose e temerarie ed, in via riconvenzionale, dichiarare la separazione con addebito alla sig.ra P M G

B. Ordinare alla sig.ra P. *M G di contribuire al mantenimento del marito, in condizioni di difficoltà, corrispondendogli mensilmente un assegno di €uro 200,00, aggiornabile secondo ISTAT;*
C. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri M G P e C L contraevano matrimonio in data 4/4/2001 in a (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n P. II, serie A, anno 2001), Dall'unione nasceva in data 29 giugno 2003 il figlio N Con atto di ricorso depositato in data 1/8/2017 la Sig.ra MG P adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi il Sig. C L mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
In esito all'udienza Presidenziale, tenutasi il 5/12/2017 venivano assunti i provvedimenti provvisori e disposta la prosecuzione del giudizio per la trattazione delle domande nel merito.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Separazione
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.

Competenza territoriale
Sebbene l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente debba ritenersi rinunciata, non essendo stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, è doveroso approfondire la questione in ragione della rilevabilità d'ufficio della questione.
Non è contestato che l'ultima residenza comune della coppia fosse a ciò che il resistente contesta è che tale residenza possa fondare la competenza del Giudice della separazione,

ritenendo questi che debba valere il criterio della residenza del convenuto (trasferitosi a).
Tale assunto non è condivisibile in quanto l'art. 706 epe prevede che quest'ultimo criterio possa valere solo nel caso in cui non possa applicarsi quello dell'ultima residenza dei coniugi, con ciò intendendosi l'ipotesi in cui difetti *ab origine* una residenza comune, come si desume dalla ss. massima della Suprema Corte: *"Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n.169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n.898 - nel testo sostituito dall'art.2, comma 3-bìs, di. 14 marzo 2005, n.35, convertito con emendamenti, in legge 14 maggio 2005, n.80 ~ limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza", per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo "l'id quod plerumque accidit"; non è invero ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia dì illegittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione, essendo semmai necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art.706 cod.proc.civ., nella parte In cui impone come criterio principale di collegamento l'ultima residenza comune dei coniugi e, solo nell'ipotesi in cui mai vi sia stata convivenza, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta; nè peraltro sembra sussistere il predetto dubbio di legittimità, stante la diversità di situazioni, dei coniugi in procinto di separarsi, rispetto a coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili nel matrimonio."* (Cass., ord. n. 16957 del 4/8/2011).

Addebito della separazione

La domanda di addebito svolta dal resistente non può trovare accoglimento per difetto di prova.
Quella svolta dalla ricorrente invece è dimostrata.
Le lesioni riportate dalla ricorrente a causa della condotta aggressiva dal marito hanno trovato riscontro infatti nel referto del P.S in atti (doc. 6) e nelle dichiarazioni testimoniali.
Ne ha dato conferma la teste S indifferente rispetto alle parti (che incontrava la ricorrente in ambienti quali la scuola e l'oratorio, frequentati dai figli), la quale ha riferito di avere

visto i segni al collo ed alle braccia che presentava la Sig.ra P. e quest'ultima, a richiesta della prima, riconosceva che erano stati provocati dal marito (la risposta alla domanda a chiarimenti sul cap. 2) attoreo - *"ADR avevo chiesto cosa fosse successo e lei mi ha detto che era stato mio marito"* - deve intendersi ovviamente riferita al marito della ricorrente).
La teste inoltre confermava di avere visto più vòlte il Sig. L in condizioni di ubriachezza *"al bar di .* " dove la prima andava "a *prendere il caffè o l'aperitivo.*
E' pur vero che il teste I , fratello del resistente, ha dichiarato di non avere mai visto quest'ultimo in condizioni di ubriachezza e di non avere mai visto la ricorrente con segni di lividi sul corpo né questi segni sono stati confermati dal medico di base della ricorrente (dr. A che invero ha dichiarato di non ricordare alcune circostanze, pur precisando che, ove avesse riscontrato eventuali segni sul corpo della ricorrente, li avrebbe certificati).
Tuttavia la deposizione del teste Letti eri è scarsamente attendibile, visto la Stretto rapporto parentale con il resistente, come pure è possibile che né lui né il teste A abbiano avuto occasione di riscontrare e tali lividi (che pure ci sono stati, quantomeno in un'occasione, come risulta dal referto del P.S.).
Invero vi sono altri elementi che confermano l'assunto attoreo.
Anzitutto nella cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del resistente, in seguito al ritorno del medesimo presso la famiglia d'origine, viene riportata la diagnosi di *"polineur apatia da fattori tossici esogeni",* facendo dunque riferimento all'assunzione da parte del Sig. L di sostanze tossiche
per l'organismo (presumibilmente alcool, sebbene egli non riconosca questo problema, come si evince dalla relazione dell'ambulatorio di Alcologia allegata dal resistente).
In secondo luogo, come risulta dal provvedimento del TM allegato dalla ricorrente, nell'istruttoria effettuata in detto procedimento veniva sentito il Sig. L e questi esprimeva *"in maniera un po' confusa e confabulare i propri pensieri",* a dimostrazione di una scarsa lucidità di pensiero, compatibile con l'abuso di alcool.
Egli d'altronde, pur negando problemi di alcool, *"ammetteva di bere mezzo litro di vino la sera".*
In terzo luogo va rimarcato che il mancato interpello del resistente, in assenza di giustificato motivo ed alla luce degli altri elementi emersi, deve intendersi quale ammissione dei fatti dedotti, giusto il disposto di cui all'art. 232, co. 1, epe.

Affido del minore

La decisione in punto di affido del minore va assunta tenendo conto di quanto stabilito dal TM con il citato provvedimento emesso in data 12/6/2014 e del percorso che ne è seguito, come documentato dai S.S..

Il TM di Milano decretava l'affido del minore all'ente, con collocamento materno, limitava la responsabilità genitoriale delle parti, disponeva la presa in carico del nucleo familiare, l'attivazione

degli interventi a sostegno del minore e prevedeva che gli incontri padre/figlio avvenissero in S N, prescrivendo al primo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore senza l'autorizzazione dell'ente affidatario.
Successivamente i S.S. registravano progressi nella relazione padre/figlio, pur minata dalla conflittualità tra i genitori e dal coinvolgimento del ragazzo, sino a che nel 2015 il resistente, dopo la definitiva rottura con la moglie, interrompeva ogni contatto con N rendendo impossibile la prosecuzione del percorso.
Tale situazione non è mutata, per cui il padre ha cessato di svolgere il proprio ruolo (né d'altronde in questa sede ha preso posizione sul punto) e l'accudimento del figlio è stato devoluto interamente alla ricorrente.
Esclusi dunque i presupposti per l'adozione del regime di affido condiviso, si deve valutare se debba accogliersi 1a richiesta di affido esclusivo materno in luogo dell'affido all'ente.
Osserva il Collegio che quest'ultimo aveva un senso allorché permaneva un rapporto tra le parti e questo era conflittuale, con coinvolgimento del minore.
Una volta cessato tale rapporto (non solo il resistente non vede più il minore, ma questi si è ormai trasferito definitivamente in provincia di) sono venute meno le ragioni per investire l'ente delle prerogative genitoriali, che di fatto sta già svolgendo in via esclusiva la madre.
Ne discende che l'opzione dell'affido esclusivo materno è l'unica coerente con l'attuale situazione.
D'altronde, rispetto alla madre, non sono emerse problematicità che giustifichino una diversa valutazione, pur rimarcando che se sarebbe è auspicabile una sua maggiore collaborazione di fronte all'atteggiamento del minore, che nel tempo si è sottratto all'intervento educativo attivato dai S.S. (ritenendolo non utile).
Vista la discontinuità del minore rispetto agli impegni scolastici è opportuno che i S.S. monitorino la situazione attivando, nei limiti del possibile, i necessari interventi di supporto.

Contributo al mantenimento del resistente
Tale domanda va rigettata in considerazione dell'addebito della separazione al Sig. L (art. 156, co. 1, c.c.).
Contributo paterno al mantenimento del figlio

In assenza di elementi di novità si conferma la contribuzione paterna stabilita in sede Presidenziale tenuto conto del fatto che non è dimostrata un’incapacità lavorativa del resistente e del fatto che la cura del figlio è totalmente a carico della ricorrente, la quale, per quanto affermato e non contestato .

controparte, deve sostenere anche oneri che competono al Sig. L (vd. morosità per il pagamento del bollo auto dell'autovettura intestata alla ricorrente, ma in uso al resistente: doc. 8).
L'iscrizione nella lista dei disoccupati non può comportare l'esonero contributivo paterno a fronte delle insopprimibili esigenze della prole e della potenzialità reddituale che comunque egli conserva (e delle entrate di cui egli può beneficiare, in via alternativa, attraverso forme di sostegno quali il reddito di cittadinanza).

Spese di lite
Le spese dì lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente nella misura che si liquida come da dispositivo con distrazione a favore dell'Avv. , in quanto antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto dell'emissione della sentenza di separazione nel corso del giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri M G P e C L coniugatisi in data 4/4/2001 in (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P. II, serie A, anno 2001);
2. addebita la separazione al resistente;
3. rigetta la domanda di addebito svolta dal resistente;
4. rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé svolta dal resistente;
5. dispone l'affido esclusivo materno di N onerando i S.S. territorialmente competenti del monitoraggio del percorso di crescita del minore attivando, nei limiti del possibile, i necessari interventi di supporto;
6. conferma la contribuzione paterna per il minore stabilita in sede Presidenziale;
7. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite pari ad euro 7.352,00 oltre spese

generali ed oneri di legge, devolvendole a favore dell'Avv. , in quanto antistataria;

8. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione della sentenza si S.S. del Comune di residenza del minore (attualmente)

, 13 settembre 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI -1 sez. civ.-,
composto dai seguenti magistrati: Dott. M. Radici Presidente
Doti A. D'Elia Giudice rei.
Dott. M. E. Pupa Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n.2078/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
Tra B A , con l'avv. RICORRENTE
contro C D ; con l'avv. RESISTENTE
NONCHÉ PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI INTERVENTORE *EX LEGE*

CONCLUSIONI *

Le parti concludevano come da verbale dell'11.9.19. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente B A chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal proprio coniuge C D
Precisava che avevano contratto matrimonio in il 5.7.1997 ed erano nati due figli (nel
2005 e nel 2002); richiedeva la regolamentazione dei rapporti con la coniuge e la prole. A sostegno della domanda adduce va che tra essi coniugi era oramai cessata *affectio coniugalis.*
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la C che non si opponeva alla domanda di separazione, ma richiedeva condizioni parzialmente diverse nonché l'addebito del fallimento del matrimonio a carico del marito.
All'udienza presidenziale, comparse le parti avanti al Presidente ma risultato vano il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, e il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo le parti avanti al G.I. per il proseguo.
All'udienza di trattazione erano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. nonché disposto il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale e disposta c.t.u. psicologica sull'intero contesto familiare ove vivono i minori.

Dopo il deposito delia c.t.u. e delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ammessa la prova ritenuta ammissibile e rilevante, il G.I. proponeva alle parti di trovare una soluzione transattiva della vertenza e le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni da porre a base della separazione giudiziale. Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini di cui all'art. 190 c.p.c..
N. R.G, 2078/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2078/2018

Oggi 11 settembre 2019, alle ore 10.40, innanzi al dott. Annarita D'Elia, sono comparsi:

A G B e l'avv.
D C e l'avv.
le parti si riportano ai rispettivi atti

Il Giudice

Prima di dar corso all'espletamento dell'attività istruttoria, sente le parti presenti e propone alle stesse, visto Kart. 185 bis epe, una soluzione transattiva che prevede l'affido dei minori all'Ente con col locazione prevalente materna e visite paterne come disposte dal c.t.u. salvo un ampiamente un week end al mese dal venerdì sera e salvi fatti gli impegni dei minori, concorso mensile paterno per €900 complessivi al mantenimento dei figli con

versamento diretto da parte del datore di lavoro oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (ivi comprese le spese di oculista una volta all'anno per la figlia) e delle spese scolastiche preventivamente concordate salvo i casi d'urgenza, rinuncia della resistente alle domande di addebito e di concorso al proprio mantenimento e spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in ordine allo scioglimento della comunione dei beni.
Parte ricorrente concorda. Parte resistente concorda e firmano
LCS

A questo punto alle ore 12.15 dopo una lunga discussione con le parti e i rispettivi avvocati le parti concordano su tutti gli aspetti sopra firmati.
A questo punto il G.I. rimette la causa al Collegio senza termini senza termini per la decisione

Il Giudice
dott. Annarita D'Elia

N. R.G. 2078/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di '

SEZIONE Prima CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2078/2018

Oggi 11 settembre 2019, alle ore 10.40, innanzi al dott. Annarita D'Elia, sono comparsi:

A B e l'avv.
D/ C e l'avv.
le parti si riportano ai rispettivi aU

Il Giudice

Prima di dar corso all'espletamento dell'attività istruttoria, sente le parti presenti e propone alle stesse, visto l'art.185 bis epe, una soluzione transattiva che prevede l'affido dei minori all'Ente con col locazione prevalente materna e visite paterne come disposte dal c.t.u, salvo un ampiamente un week end. al mese dal venerdì sera e salvi fatti gli impegni dei minori, concorso mensile paterno per €900 complessivi al mantenimento dei figli con versamento diretto da parte del datore di lavoro oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (ivi comprese le spese di oculista una volta all'anno per la figlia) e delle spese scolastiche preventivamente concordate salvo i casi d'urgenza, rinuncia della resistente alle domande di addebito e di concorso al proprio mantenimento e spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in ordine allo scioglimento della comunione dei beni.
Parte ricorrente concorda. Parte resistente concorda
LCS

A questo punto l'avv.

Il Giudice
dott. Annarita D'Elia

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

i- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3) Dott.ssa Annarita D'Elia

- Presidente
- Giudice Relatore
- Giudice

1262/19

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1578/2019 R.G. posta in decisione all'udienza dell'11/09/2019 e promossa

da

L **N** elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

J H , contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da verbale dell'11/09/2019.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'irreperibilità del resistente (da anni allontanatosi dal territorio italiano senza dare notizie di sé) dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nel contempo, deve prendersi atto della rinunzia espressa dalla ricorrente alla domanda di addebito.

Deve confermarsi l'attuale regime di affidamento super esclusivo di R alla madre; in effetti, tale formula di affido può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario

diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, resosi irreperibile da anni e dimostratosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento del bambino e di mantenere un rapporto affettivo con lui; nel contempo, l'assenza di ogni relazione tra padre e figlio sin dalla nascita del bambino impone che eventuali visite paterne, in caso di rientro in Italia, siano precedute da un adeguato intervento di supporto dei Servizi Sociali del Comune di residenza di R , come del resto già statuito in sede presidenziale.

La casa coniugale deve essere assegnata alla madre in quanto genitore affidatario.

In conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, deve confermarsi l'obbligo del convenuto di versare un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di € 150 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in assenza di opposizione.

P . Q . M .

II Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi L - J

2. Dispone l'affidamento super-esclusivo di R alla madre, cui viene assegnata la casa coniugale, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

4. Dichiara irripetibili le spese di lite; l'annotazione della presente

5) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di

sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. parte II, serie A.

Così deciso in nella camera di consiglio del 13/09/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente
Il Giudice
Radici dr. Massimiliano

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

N. R.G. 4916/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO dì

SEZIONE Prima CIVILE

II Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4916/2016** promossa da:

M M (C.F), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
contro
F R (C.F), con il patrocinio dell'avv.
dell'avv. elettivamente domiciliato in avv.

RICORRENTE

e

presso il difensore

RESISTENTE

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

con l’intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Per la parte ricorrente:

il Signor M M rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Dato atto che il Tribunale di ha emesso la sentenza n. 2210/16 del 14/16,12.2016, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig.ri M M e F R celebrato in V. di
in data 02,07.2005; matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. : , parte II, serie A, anno 2005:
I. Affidare i figli minorenni A e E secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
II. Disciplinare il diritto di visita del padre con i figli avendo riguardo a quanto suggerito ed emerge dalla relazione dei Servizi Sociali e della CTU, entrambe disposte in giudizio da codesto Ill.mo Tribunale, dopo avere accertato che entrambi i genitori siano idonei ed in grado di affrontare la gestione dei figli, accantonando le loro reciproche difficoltà, nel mero interesse dei minori ad un sano ed armonioso sviluppo, proseguendo quindi con il percorso iniziato dai Servizi Sociali, ammonendo la sig.ra R affinchè tenga una condotta consona all'interesse dei minori;
III. Disporre che la sig.ra I si consulti con il padre per le decisioni di maggior interesse e rilevanza, per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre sulle questioni dì ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con i minori, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità e del loro grado di collaborazione;
IV. Disporre che entrambi i genitori, così come suggerito nella relazione depositata dai Servizi Sociali di competenza, frequentino un supporto ed un percorso di mediazione famigliare allo scopo di riaprire un canale funzionale alla comunicazione, spostando le dinamiche conflittuali esistenti tra gli adulti facendo emergere l'esigenza di coltivare un sano ed armonioso rapporto tra padre e figli;
V. Il padre potrà vedere e tenere con se E ed A a week end alterni a partire dalle 19.00 del venerdì sera, con rientro all'abitazione della madre alla domenica ore 18.30;
VI. Il sig. potrà vedere e tenere con se i figli due giorni alla settimana, nei giorni indicativamente di martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 20.30, quando nel week end precedente sono stati con la madre;
VII. Resta inteso che i figli potranno stare con il padre ogni qualvolta ne faranno richiesta e comunque secondo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori nell' interesse degli stessi;
Vili. Le festività Natalizie verranno trascorse ad anni alterni con le seguenti modalità: dal giorno 24 dicembre dalle ore 10.00 sino al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti nell'interesse dei minori.
IX. Per le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà, dalla mattina alla sera sino alle ore

20.00.
X. Il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni durante i mesi estivi. Se la scelta di entrambi cade nel mese di agosto, i genitori si alterneranno di anno in anno nella prima e nella seconda quindicina. Nelle vacanze estive di ciascun genitore la facoltà di visita deve intendersi sospesa; E 'fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti nell' interesse dei minori,

XI. Ciascun genitore dovrà comunicare l'esatto luogo dì villeggiatura e consentire la comunicazione telefonica quotidiana dei minori con il genitore assente;
XII. Il padre, a prescindere dai periodi di visita stabiliti con il presente atto, potrà partecipare a tutti gli eventi quali gare sportive, manifestazioni scolastiche, ecc. e comunque in tutte le occasioni in cui sia opportuno per i minori la presenza di entrambi i genitori;
XIIII genitori potranno trascorrere periodi di vacanza esclusivi con i figli in altri periodi dell'anno, in modo paritetico, previa semplice comunicazione almeno 15 giorni prima della partenza, avendo cura in ogni caso dì rispettare eventuali impegni già assunti dall'altro genitore o dai minori stessi;
XIV. Le spese mediche non mutuabili dei minori, preventivamente concordate, ì ticket sanitari di quelle mutuabili e quelle farmaceutiche, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione e se previamente concordate;
XV. Il Signor M, M i si impegna a versare, entro il giorno 15 di ogni mese alla Signora RF, la somma complessiva mensile di €. 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli E ed A (€ 150,00 + 150,00), assegno rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT; oltre al 50% delle spese relative all'istruzione (rette di asili, tasse scolastiche e universitarie, mensa, corsi di specializzazione, libri, gite scolastiche, libri di testo, materiale didattico, lezioni private, libri di testo), delle spese relative alla salute (acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche ed interventi chirurgici, pratiche di particolari terapie quali inalazioni termali, fisioterapia), spese relative alla cultura ed allo sport (abbonamento ad una rivista specialistica o ad una palestra, corso dì sport, corsi di musica e acquisto strumenti musicali) compatibili con il tenore della famiglia antecedente alla separazione. Resta inteso che le spese da suddividere al 50% tra le parti dovranno essere preventivamente concordate;
XVI. Condannare la sig.ra R alla rifusione di tutte le spese dì giudizio oltre ad oneri come di legge e al pagamento di tutte le spese sostenute dal sig. Mt per l'espletata CTU;
XVII II sig. Mi si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte nel foglio di precisazione delle conclusioni in quanto tardive ed irrituali;

Per la parte resistente:

Dato atto che nelle more il Tribunale di ha emesso la sentenza n. 2210/16 del 14/16.12.2016 n.d. passata in giudicato, con la quale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri Mt M e Fi R in in data
02.07.2005; matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 2005, voglia il Tribunale Ill.mo;
1. valutare ex art, 337 quater 1° comma cc, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali - Servizio Tutela Minori e della CTU disposte in giudizio, nonché dell'audizione dei minori, se vi siano interessi contrari anche E ed A. siano affidati in via congiunta anche al Sig. M ed in questo caso disporre di conseguenza affidando in via esclusiva i minori alla madre, Ciò almeno fino a che il padre non avrà ricostruito in modo stabile il rapporto con i figli.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale non ritenga la sussistenza dei presupposti per affidare i figli in via esclusiva alla madre sulla base di quanto emerso in giudizio, affidare E ed A, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la Sig.R

2. disciplinare il diritto di visita del padre con i figli sulla base delle risultanze della relazione dei Servizi Sociali - Servizio Tutela Minori e della CTU disposte in giudizio solo dopo avere accertato che il Sig. M sia idoneo ed in grado di affrontare la gestione dei figli con comprensione delle loro esigenze e necessità e che abbia la capacità di ricostruire il rapporto con i minori;
3. disporre in ogni caso che il Sig. M segua un percorso con l'ausilio dei servizi sociali del luogo di residenza dei minori volto a supportare ed aiutare il padre e gli stessi a ricostruire il rapporto affettivo con le modalità più consone alla situazione di fatto e ciò nell' interesse di un sano ed armonioso sviluppo dei figli con esclusivo obiettivo di tutelare questi ultimi. Il tutto con spese a carico esclusivo del Sig. M.
4. in ogni caso subordinare l'eventuale diritto del Sig. M. al pernottamento con i figli all'esito dì un esame tossicologico (esame del capello) che dimostri che il ricorrente da tempo non fa uso di sostanze stupefacenti;
5. dare atto che la casa coniugale, allora condotta in locazione, è stata da entrambi da tempo abbandonata e quindi non disporre alcunché in merito;
6. all'esito degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Tributaria sui redditi del ricorrente, disporre a carico del Sig. M un assegno di contributo al mantenimento di € 700,00 (€ 350,00per ciascun figlio) mensile da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita. Disporre altresì a carico del Sig. Mi il rimborso del 50% delle spese sostenute dalla Sig.ra R per i figli relativamente all' istruzione (rette, tasse scolastiche ed universitarie, mensa, corsi di specializzazione, libri, gite, materiale didattico e cancelleria, lezioni private se necessarie), alla salute (ticket, spese sanitarie non coperte da Servizio Sanitario Nazionale, visite specialistiche, interventi chirurgici, spese odontoiatriche nonché ortodontiche e protesiche ~ apparecchi, occhiali, ecc. -, fisioterapiche e termali), al tempo libero ed allo sport (un corso sportivo a figlio con relativa attrezzatura), corsi di musica ed altro; il tutto secondo le esigenze ed attitudini dei bambini ed eventualmente seguendo il protocollo del Tribunale/Corte d'Appello di
in materia di spese straordinarie;
7. condannare il Sig. M alla refusione delle spese del giudizio, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge e dei costi connessi.
Condannare altresì il Sig. M al pagamento dell'intero importo della consulenza tecnica d'ufficio ordinando allo stesso la refusione degli importi già corrisposti dalla Sig.ra R alla C.T. U. e/o dì quelli che la stessa dovesse versare nel caso in cui controparte non abbia provveduto a corrispondere alla consulente la propria quota. In via istruttoria:
a) Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. "Vero che nel novembre 2012 il Sig. M unilateralmente ha deciso di abbandonare la casa coniugale, lasciando moglie e figli per trasferirsi in un monolocale di.

2. "Vero che nel momento in cui il Sig. M ha abbandonato la casa coniugale, moglie e figli era già legato sentimentalmente all'attuale convivente Sig.ra A L, con cui aveva già da qualche mese
intrapreso una relazione extraconiugale
3. "Vero che a quell'epoca il figlio della Sig.ra A L D

4. B, era in classe con E M
5. "Vero che dal 2008 al 2012 la coppia M e R, - con i propri due figli e la coppia B Z con il figlio De si sono frequentate con assiduità passando insieme week, end, serate, gite e vacanze, nonché quotidianamente
6. "Vero che dopo pochi mesi dall'abbandono della casa coniugale da parte del Sig. M la Sig.ra R si è trasferita a vivere con E ed A presso l'abitazione dei propri genitori, Sig.ri A G ed A R, essendole impossibile economicamente provvedere al pagamento dell'affitto della ex casa coniugale".
7. "Vero che dal momento della separazione al maggio 2014 il Sig.
Me " teneva con sé i bambini saltuariamente e senza il pernotto ed il più delle volte presso l'abitazione dei nonni paterni".
8. "Vero che il Sig. M si è sempre rifiutato di andare a ritirare l'esito dell'esame del capello effettuato presso l'Università degli Studi di nell'agosto 2013, esame stabilito in sede di separazione".
9. "Vero che a maggio 2014 il Sig. M ha portato E ed
A. presso la casa dell'attuale compagna anche se i bambini avevano espresso la volontà di evitare tale incontro".
10. "Vero che a fronte del rifiuto dei bambini di vedere la compagna del padre, da quel momento (aprile/maggio 2014) quest'ultimo ha deciso unilateralmente di allontanarsi dai figli evitando di frequentarli e rendendosi di fatto irreperibile con loro anche durante i periodi natalizi, compleanni ed altre ricorrenze
11. "Vero che dall' aprile/maggio 2014 sino ad oggi A ed E hanno avuto il solo sostegno affettivo, famigliare ed economico della Sig.ra F. R e della propria famiglia
12. "Vero che il disinteresse del Sig. M per i figli è durato da aprile/maggio 2014 sino a qualche settimana prima del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario".
13. "Vero che dal luglio 2013 al marzo 2017 il Sig. M si è limitato a. versare alla Sig.ra R [1] quale assegno di contributo al mantenimento dei figli gli importi di cui al documento sub 6)".
14. "Vero che il Sig. M dal novembre 2012 ha abbandonato la casa coniugale senza mai più ritornarvi"
15. "Vero che attualmente il Sig. M è stabilmente residente a C M P come invece dichiarato da controparte nel documento prodotto sub doc. della memoria integrativa 12.11.2016".
16. "Vero che la Sig.ra A E, attuale compagna convivente del Sig. M è socia accomandante del di
17. ''Vero che il Sig. Me da fine 2015 ad oggi lavora presso il "a tempo pieno",
1.7) " Vero che il big. M in sede di separazione ha dichiarato di lavorare e di percepire uno stipendio di € 2.000,00 mensili
netti".
18. "Vero che A ed E hanno militato nel ɹ fino alla stagione sportiva 2013/2014",
19. "Vero che dalla stagione 2014/2015 E ed A: giocano nella come da dichiarazioni che si rammostrano (sub doc. ti 7 e 8)".
20. "Vero che la fotografia prodotta sub doc. 3 da parte resistente con la memoria 12.11,2016 rappresenta E ed A con la divisa da calcio della squadra in cui i ragazzi hanno

militato sino al giugno 2014".
21. "Vero che il marno della Comunione di E il Sig. A4 si è presentato in per vedere il figlio e la Sig.ra R
nell' occasione è intervenuta con E affinché quest' ultimo facesse la fotografia con il padre
22. "Vero che la Sig.ra R le poche volte che il padre si fa vivo con i bambini insiste con gli stessi affinché parlino con il ricorrente ad abbiano comunicazione con lo stesso ".
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i Sig.ri:

Ferma l'eccezione di tardività del deposito della memoria ex art. 183 6Q comma n. 2 epe effettuato da controparte con conseguente decadenza dalla possibilità di formulare istanze istruttorie e produrre documentazione con tale atto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga le stesse ammissibili, ammettere la resistente a fornire prova contraria sui capitoli dedotti da controparte con i testi sopra indicati.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Dato atto che ne corso del procedimento è stata emessa la sentenza parziale di divorzio, vengono trattate le ulteriori domande oggetto del giudizio.

Affido dei minori

Prima ancora che di affido occorre concentrare l'attenzione sul vero problema che è quello della ricostruzione del rapporto padre/figli , obiettivo che ha impegnato lungamente l'attività processuale, senza portare ad alcun risultato,

Tale rapporto si è interrotto diverso tempo fa in quanto la frattura di coppia ha coinvolto anche i minori, che hanno manifestato resistenze ad entrare in relazione con la compagna del padre (che era un'amica della madre nonché madre di alcuni loro compagni di scuola).

A fronte di una situazione oggettivamente difficile, sarebbe stato opportuno per le parti intraprendere un percorso che aiutasse loro ed i minori a rapportarsi adeguatamente e con le dovute accortezze alla mutata situazione. -

Ciò non è avvenuto.

Nel corso de! procedimento si è dunque cercato di intervenire sullo stallo dei rapporti attraverso una valutazione a mezzo di CTU e l'attuazione, tramite i S.S., degli interventi suggeriti da quest'ultima nel quadro dì un affido dei minori all'ente (per sottrarre la gestione dei figli ad una dinamica disfunzionale nella relazione tra le parti).

Tale percorso non ha avuto esito positivo in quanto il padre non ha saputo sfruttare le situazioni (legate per lo più alla passione sportiva dei figli) che avrebbero dovuto facilitare la ripresa dei rapporti, ma è caduto in mancanze che hanno rafforzato nei figli la percezione di un suo sostanziale disinteresse nei loro confronti ovvero di un'incapacità a capirne i bisogni.

Duole osservare che, a fronte di un'evidente vulnerabilità dei figli, che per diverso tempo non hanno visto il padre, sarebbe stato doveroso da parte di quest'ultimo impegnarsi al meglio per non creare situazioni di delusione e di frustrazione, anteponendo tali incontri ad ogni altro suo impegno.

Così non ha fatto, a conferma, purtroppo, della permanenza delle carenze personali che impediscono al Sig. M di rapportarsi in modo corretto con la prole che erano state evidenziate dalla CTU *Sig. M ha una storia personale che parla dì una significativa difficoltà nell'affrontare le proprie problematiche psico emotive e relazionali che sì è espressa nell'utilizzo dì sostanze stupefacenti per un periodo di alcuni anni"; "Come emerge chiaramente dalla valutazione psico diagnostica il Sig. M tende a trattare ì propri bisogni e le proprie esigenze in modo sbrigativo senza soffermarsi troppo....In aggiunta a questo si rileva una scarsa capacità empatica che possa guidare il Sig. M . nella gestione dei propri rapporti relazionali che tenga conto del vissuto emotivo dell'altro, ad oggi infatti il Sig. M non è in grado di sintonizzarsi empaticamente con le difficoltà dei figli e sarà necessario un lavoro uno psico terapeutico per consentirgli di mettere in atto modalità più adeguate e costruttive di quelle attualmente utilizzate"").*
Proprio per fare fronte a tali carenze il CTU aveva indicato anche un chiaro percorso psicoterapeutico, che non risulta essere stato attuato.

L'unico aspetto sul quale il Sig. Mi si sofferma è quello di *"aver provato in giudizio...di non abusare dì stupefacente* (vd. comparsa conclusionale).

Questo è uno degli aspetti da valutare nella dinamica relazionale, ma non è certo l'unico.

D'altronde non si può sottacere qual è lo stato emotivo dei minori, emerso anche in sede dì audizione, ove hanno riferito di considerare il padre *"inesistente'"* né *"vedono martini per un recupero",* ribadendo la sfiducia che nutrono nei suoi confronti.
Osserva dunque il Collegio che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, deve escludersi l'utilità di qualsivoglia forzatura, che anzi rischierebbe di essere controproducente.

Dunque non vi sono certo i presupposti per l'adozione di un affido condiviso, il quale peraltro dev'essere escluso anche in ragione della pesante morosità maturata dal ricorrente rispetto agli obblighi contributivi assunti in sede di separazione (ammontante ad una cifra superiore ad euro 30 mila).
E' significativo al riguardo - a dimostrazione delle difficoltà paterne a sintonizzarsi sui bisogni dei minori - il mancato assenso del Sig. M alla partecipazione del primogenito ad un torneo calcistico della propria squadra in, senza peraltro che siano state fornite giustificazioni al riguardo e pur conoscendo la passione sportiva dei figli (tanto è vero che si rendeva necessario l'intervento del Giudice per risolvere *V impasse).*
Ritiene pertanto il Collegio che la formula più coerente con quanto esposto sia l'affido esclusivo materno dei figli, con attribuzione alla madre della responsabilità genitoriale

esclusiva anche per le questioni straordinarie relative alla salute, allo sport ed alla scuola, superando l'affido all'ente (finalizzato ad agevolare un percorso che il ricorrente non ha intrapreso e non utile rispetto alla gestione efficiente dei bisogni dei minori).
I. S.S. manterranno un ruolo di monitoraggio dei rapporti e di verifica dei presupposti per la ricostruzione di una relazione padre/figli , previa dimostrazione da parte del Sig. M dell'acquisizione di competenze genitoriali adeguate rispetto ai bisogni della prole (nel qual caso i S.S. organizzeranno modalità/occasioni di incontro tenendo conto del primario interesse della tutela dei minori).

Contributo paterno per il mantenimento dei figli

Sul punto ritiene il Collegio che debbano confermarsi le condizioni stabilite in sede di separazione, come richiesto dalla resistente.

II. ricorrente infatti non ha fornito prova della riduzione della propria capacità contributiva, posto che a tal fine avrebbe dovuto fornire elementi idonei a consentire un raffronto tra la sua situazione economica attuale e quella esistente all'atto della separazione.

Quest'ultima è ignota mentre rispetto alla situazione attuale egli ha dichiarato di svolgere un lavoro dipendente part time alle dipendenze di una società che, secondo quanto riferito dalla resistente (e non contestato) fa capo alla madre della sua compagna (quest'ultima socia accomandante) percependo circa euro 900 euro al mese,

Sebbene gli accertamenti a mezzo di Polizia Tributaria non abbiamo fatto emerge altre entrate/disponibilità, quanto asserito dal Sig. M non è credibile per le ss. ragioni.

Anzitutto il lavoro dichiarato gli consente, in ragione dei rapporti che lo legano al nucleo familiare al quale appartiene, di occultare le reali entrate e non sono state fornite le ragioni di un impegno lavorativo ridotto a fronte della capacità lavorativa che in precedenza gli consentiva di avere un buon reddito (secondo quanto esposto in atti).

In secondo luogo la limitatezza dell'impegno lavorativo, infrasettimanale, non si concilia con l'assenza del padre nell'occasione di una partita di calcio domenicale del figlio, alla quale avrebbe dovuto partecipare nell'ambito del percorso di riavvicinamento ai figli di cui si è detto, giustificandosi sulla base di imprecisati impegni lavorativi straordinari.

Tale assenza fa invero ritenere che: 1) egli sia impegnato al lavoro anche la domenica (e quindi presumibilmente lavora per un orario maggiore di quanto dichiarato ovvero svolge anche un lavoro ulteriore); 2) tale lavoro dev'essere particolarmente importante (e quindi, si presume, ben remunerato) se il M ha ritenuto di dover sacrificare per esso un incontro fondamentale per il rapporto con i figli.
D'altronde, nella valutazione di quanto esposto, si deve tenere conto anche del fatto che il ricorrente ha dimostrato in questi anni di volersi sottrarre ai propri obblighi, come palesato dalla morosità maturata negli anni.

E' in quest'ottica che deve leggersi anche la vicenda dell'indennità svizzera per il precedente lavoro come frontaliere, che inizialmente il Sig. M dichiarava di avere richiesto, in quanto dovutagli, per poi riferire, a domanda, di non averne più diritto per un errore burocratico non meglio specificato (senza fornire alcuna documentazione a supporto).

D’altro canto una riduzione della contribuzione paterna non troverebbe comunque giustificazione avuto riguardo all’incremento delle esigenze dei ragazzi, in ragione dell’età, ed al fatto che il loro accudimento pesa totalmente sulla madre.

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del ricorrente, anche per quanto concerne quelle della CTU (tenuto conto che questa era finalizzata soprattutto a fornire gli strumenti per una ripresa del rapporto padre/figli frustrata dall’atteggiamento del Sig. M).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto dell’emissione della sentenza divorzile nel corso del procedimento, così provvede:

1.) affida i minori alla madre in via esclusiva, attribuendo alla madre la responsabilità super esclusiva per le questioni straordinarie relative alla salute, allo sport ed alla scuola;

1. dispone che i S.S. territorialmente competenti, già investiti del caso, monitorino i rapporti e
verifichino i presupposti per la ricostruzione di una relazione padre/figli, previa dimostrazione da parte del Sig. M[1] dell’acquisizione di competenze genitoriali adeguate rispetto ai
bisogni della prole (attraverso il percorso indicato nella CTU per superare le sue difficoltà psico emotive), nel qual caso organizzeranno modalità/occasioni di incontro, con i tempi e le modalità opportune, tenendo conto del primario interesse della tutela dei minori;

2. dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla resistente entro il 10 di ogni mese la somma di euro 350,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e sostenendo paritariamente le spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo adottato dalla Corte d’Appello di
3. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite pari ad euro 7.200,00 oltre spese generali, oneri di legge e spese di CTU nella misura sostenuta dalla resistente.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S.

25 settembre 2019

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

11 Tribunale di
I) Dott. Massimiliano Radici

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- Presidente
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice Relatore
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4730/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 25/09/2019 e promossa

da

S D , ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 14/09/2018, elettivamente domiciliata in

presso lo studio dell'avv. ' del foro di che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

-RICORRENTE

contro

P L elettivamente domiciliato in M presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DELP.M.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 12/08/2002 in è fondata e meritevole di accoglimento. Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di , avvenuta il 21/06/2013 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con il decreto di omologa del 28//06/2013 e tra loro non vi é più stata riunione.

Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, resistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Possono accogliersi le domande congiunte delle parti in punto di affidamento e/o collocamento della prole, nonché di determinazione del contributo al suo mantenimento, in quanto congrue rispetto alle esigenze dei tre minori ed alle condizioni economiche dei contendenti; in particolare, risulta opportuno confermare l'affidamento di / al Comune di pur mantenendo il collocamento presso la madre, alla luce del contenuto della relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 31/10/2018, da cui emergono evidenti difficoltà relazionali tra il padre e la figlia anche in considerazione dell'alta

conflittualità tra i genitori, con la conseguente necessità di portare avanti un percorso di sostegno per la ragazza che possa facilitare la ripresa dei rapporti tra loro.

Nulla osta, invece, alla conferma dell'affidamento condiviso dei gemelli A e G con il loro collocamento paritario secondo il calendario proposto dalle parti, stante l'esigenza di assecondare il desiderio dei due minori di ampliare i tempi di permanenza presso la madre di cui hanno riferito i Servizi Sociali.

In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, si stima congruo compensare totalmente le rispettive spese di lite, in conformità, peraltro, alla loro istanza sul punto, mentre gli esborsi relativi all'espletamento della C.T.U. devono essere posti a carico di entrambe nella misura del 50% per ciascuna.

P . Q . M .

Il Tribunale
di
così deliberando in via definitiva:

I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 12/08/2002 in

2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine

dell'atto di matrimonio n. parte II, serie A, anno 2002;
3. dispone l'affidamento di A al Comune di
con il suo collocamento prevalente presso la
madre e

l'affidamento condiviso di G ed A con il loro collocamento paritario secondo il calendario predisposto dalle parti di cui al foglio allegato, disponendo che i Servizi Sociali mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e predispongano un percorso di sostegno psicologico per A in funzione della ripresa della sua relazione con il padre;

4) dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni di cui al foglio allegato;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) pone i costi della C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in :
nella camera di consiglio del 27/09/2019.
Il Giudice estensore

Il Giudice Estensore

Maria Eugenia Pappalardo

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

DEPOSITATO IN UDIENZA/CANCELLERIA
IL 27 SET 2018
CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

CONCLUSIONI

1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in S il 12.08.2002 tra il sig. L P e la sig.ra D S, trascritto al numero 13 del predetto comune, anno 2002, parte II; serie A;
2. Affido condiviso dei figli minori A e G .ad entrambi i genitori con collocamento paritario secondo il SEGUENTE calendario:
    a. Nel periodo scolastico la madre terrà con sé i minori dal
    giovedì all'uscita di scuola e li terrà con sé sino al venerdì mattina quando i minori si recheranno a scuola, con onere a carico della Sig.ra S di provvedere
    all'accompagnamento dei minori.
    Dall'uscita di scuola del venerdì (ore 14.00 circa) i minori staranno con il padre il quale, alla chiusura attività (ore 20.00 circa) li accompagnerà a casa della madre ove i minori resteranno sino a domenica sera fino alle ore 21.30 quando il sig. P andrà a riprenderli e con lui resteranno sino al giovedì mattina.
    b. Una volta al mese (coincidente con la terza domenica del mese) i minori trascorreranno T intero week end (dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica) con il padre;
    c. Nel perìodo delle vacanze estive i minori saranno, invece, collocati presso la madre e il padre potrà vederli e tenerli con sé a week end alternati dal venerdì sera (ore 20.00 circa) quando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione materna sino alla domenica sera (ore 21.30 circa) quando ivi li riaccompagnerà;
    d. Le vacanze Natalizie saranno suddivise equamente tra i due genitori ad anni alterni: un genitore festeggerà il Natale (dal 24/12 al 30/12) e l'altro dal 31/12 al 06/01 (Capodanno e Epifania). A partire dal Natale 2019 che trascorreranno con la madre; conseguentemente il Capodanno e l'Epifania 2020 i minori lo trascorreranno con il padre;
    e. Le vacanze di Pasqua (dalla chiusura della scuola alla ripresa delle lezioni) saranno ad anni alterni a partire dal 2020 di competenza della madre;
    f. Le vacanze estive andranno comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. I figli A *e* Gl come indicato al punto c), trascorreranno tutto il periodo estivo con la mamma ad esclusione del periodo di vacanza paterna di quattro settimane, anche non consecutive;

g. I genitori eserciteranno in via disgiunta la responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
h. La residenza dei minori A e G continuerà ad essere fissata presso la residenza della madre.

3. Le parti prendono atto che II Tribunale ha disposto l'affidamento di A ai Servizi Sociali di S i quali avranno il compito di far continuare il percorso di recupero della relazione con il padre, accedendo ad un percorso di psicoterapia ed in ogni caso al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di visita del padre almeno una volta a settimana (il mercoledì).
4. Dalla sottoscrizione del presente accordo, il sig. P provvederà al versamento della somma mensile di complessivi Euro 250,00 - oltre rivalutazione annuale ISTAT - da corrispondere il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre - a titolo di contributo al mantenimento della figlia A , oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nelle linee guida elaborate in data 14.07.2017 dal CNF, da considerarsi parte integrante del presente accordo, che si allegano in copia al presente foglio di precisazione delle conclusioni.
5. Dal momento dell'emissione della sentenza di primo grado il sig. P provvederà al versamento della somma, a saldo e stralcio di ogni pretesa, di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di A dalla data della domanda giudiziale sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
6. Entrambi i genitori, nei rispettivi tempi di permanenza, provvederanno al mantenimento diretto dei minori A • e G salvo per le spese straordinarie - anche queste determinate in conformità alle linee Guida di cui al punto 4 - che verranno sostenute in via integrale dal sig. L P
7. La sig.ra S D rinuncia all'assegno divorzile mentre il sig. P rinuncia a ricevere la quota del 50% degli assegni familiari che, pertanto, verranno percepiti per intero dalla sig.ra Se
8. I genitori continueranno nel percorso di sostegno alla genitorialità attivato presso i Servizi Sociali di S nonché di
9. I Servizi Sociali incaricati continueranno a monitorare il nucleo familiare anche con riferimento ai minori A e G, come indicato dalla consulenza tecnica d'ufficio;
10. Le parti si rendono disponibili ad aderire ad un percorso di mediazione familiare; in particolare il sig. P si rende disponibile ad intraprendere detto percorso con l'ausilio del

Dott. nonché la sig.ra S presso il Consultorio di

11. Entrambi i genitori si impegnano a sottoscrivere tutti i documenti necessari per i minori nonché per la percezione degli assegni familiari a favore della Sig.ra S
12. Entrambi i genitori si impegnano, in presenza dei minori, a evitare manifestazioni critiche reciproche di ogni natura, obbligo da ritenere esteso anche a familiari e soggetti conviventi, nonché si impegnano a comunicare direttamente, senza utilizzare i figli o terzi estranei come messaggeri.
13. Entrambi i genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione di ogni cambiamento di domicilio, residenza e/o recapito telefonico anche della figliai
14. Spese di giudizio compensate e spese della CTU al 50%.

1373/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE E'

-1 sez. civ.-, composto dai seguenti magistrati:

Dott. M. Radici Presidente

Dott. Annarita D'Elia Giudice rei.

Dott. M E Pupa Giudice

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile n.3241/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente

TRA S' L con l'avv. RICORRENTE

contro C M, con l'avv. RESISTENTE

NONCHÉ PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

INTERVENTORE *EXLEGE*

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale del 27.9.19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ritualmente S Li chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal proprio coniuge C M;

Precisava che avevano contratto matrimonio in il 30.7.2011 ed erano nate due figlie (nel

2010 e nel 2012); richiedeva la regolamentazione dei rapporti con la coniuge e la prole. A sostegno della domanda adduceva che tra essi coniugi era oramai cessata *affectio coniugalis* a causa del comportamento del marito contrario ai doveri matrimoniali.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva C M che non si opponeva alla domanda di separazione, ma richiedeva condizioni parzialmente diverse, All'udienza presidenziale, comparse le parti avanti al Presidente f.f., espletata una c.tu. psicologica sul contesto su cui vivono le minori e risultato vano il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, e il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo le parti avanti al G.L per il prosieguo.

Nelle more le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni da porre a base della separazione giudiziale. Precisate pertanto le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini di cui all'art. 190 c.p.c. su richiesta delle parti.
Ritiene questo Collegio che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.
I coniugi, infatti, hanno confermato la propria volontà di volersi separare giudizialmente, essendo venuta meno tra di loro la comunione spirituale e materiale. Inoltre, dall'esame dell'intero carteggio processuale emerge che non appare possibile una riconciliazione tra le parti, avendo entrambi dichiarato e ribadito che la convivenza è divenuta impossibile, essendo oramai cessata \'*attedio coniugalis.*
Successivamente i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni da porre a base della sentenza di separazione giudiziale, riportandosi in parte ai provvedimenti temporanei ed urgenti presi dal Presidente in sede di comparizione delle parti.
Ritiene il Collegio che possano essere confermate le condizioni stabilite dalle parti, e, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono poste nell'interesse della prole, le stesse possono essere poste alla base della decisione del Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità di legge.
Ritiene il Collegio che le spese di lite vadano completamente compensate, in considerazione del comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da S L contro C M ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Pronuncia la separazione giudiziale tra S L e C M (matrimonio celebrato in il 30.7.2011, trascritto nei registri di quel Comune allatto n. parte II, serie A dell'anno 2011) alle condizioni allegate.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

4) Manda ai servizi sociali di : per gli adempimenti previsti in sentenza.

Così deciso in il 27.9.2019

Il Giudice est. Il Presidente

Annarita D'Elia dott. M. RADICI

IL CANCELLIERE
Cristiani Rossana

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA

30 SET. 2019

PERVENUTO/DEPOSITATO

IL CANCELLIERE
Cristiani Rossana

CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE

1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.

2. Le figlie minori A C . e T C a, saranno affidate ai Servizi Sociali del Comune di
   di] con collocazione presso l'abitazione di residenza della madre nel medesimo comune. Alla sig.ra S viene riconosciuta delega autonoma in ordine alla gestione ordinaria delle questioni di natura scolastica e di salute delle minori, con mero obbligo di informativa al sig. C

3. I coniugi si obbligano mediante l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di ad intraprendere
   un percorso di recupero della genitorialità, mediazione familiare e di supporto alle minori.

I coniugi di comune accordo stabiliscono di demandare agli stessi Servizi Sociali del Comune di la gestione delle visite delle minori con il padre, nel rispetto dell'ordinanza del 29.5.2019, che si coordineranno con i Servizi Sociali di attualmente in caricati, al fine di non sospendere le visite padre- figlie. I Servizi organizzeranno, al fine di recuperare il rapporto con il padre, incontri in spazio neutro, almeno due incontri alla settimana fin quando i Servizi riterranno opportuno mantenere una loro presenza, indicando altresì quando sarà il momento di liberalizzare gli incontri, determinando i tempi e modalità di visita del padre.

4. I Servizi organizzeranno, al fine di recuperare il rapporto con i nonni, incontri periodici in spazio neutro, fin quando i Servizi riterranno opportuno mantenere una loro presenza, indicando altresì quando sarà il momento di liberalizzare gli incontri, determinando tempi e modalità di visita dei nonni.

5. Le figlie minori A C e T C risiederanno nella nuova abitazione della sig.ra L S in C di , comune presso le cui scuole saranno iscritte e trasferite. Il sig. M C sin dalla sottoscrizione della presente, non si opporrà in alcun modo a tale trasferimento.

6. Il sig. M C corrisponderà alle figlie minori per il tramite della moglie un assegno di mantenimento di Euro 200,00 per ciascuna figlia oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come disciplinato dalle linee guida della Corte d'Appello di

7. La sig.ra L S condizionatamente all'omologazione integrale del presente accordo di separazione consensuale rinuncia al mantenimento arretrato e alle spese straordinarie per le figlie minori da Maggio 2018 a Maggio 2019.

8. I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo di documenti di riconoscimento e del passaporto validi per l'espatrio per le figlie minori;
9. La sig.ra L S condizionatamente all’omologazione integrale del presente accordo di separazione consensuale si impegna a rimettere tutte le querele nei confronti del sig. M C
10. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.

Il Tribunale d
Dott. Massimiliano Radici
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa

Dott.ssa Annarita D'Elia
ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
- Presidente
- Giudice Relatore

-Giudice

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4052/2018 R.G., posta in decisione all'udienza dell'Ol/l0/2019 e promossa

da

C E , elettivamente domiciliata in » presso lo studio dell'avv. Studio

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

D A elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO; separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI; come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nel contempo, deve prendersi della rinunzia alla domanda di addebito della ricorrente e dell'accordo cui le parti sono pervenute in corso di causa sulle condizioni della separazione, precisando le conclusioni in modo congiunto.

In particolare, meritano accoglimento, in quanto conformi all'ordine pubblico e non contrarie all'interesse della prole, le condizioni pattuite dai coniugi in ordine all'affidamento all'Ente delle due figlie della coppia, S e' R con il loro collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, nonché in ordine al contributo al mantenimento della prole posto a carico del padre.

In effetti, il mantenimento del già disposto affidamento delle minori al Comune di su cui le parti

concordano, appare più rispondente all'interesse della stesse ad una completa ricostituzione della relazione tra il padre e la figlia S , allo stato fortemente compromessa, pur dovendosi dare atto della partecipazione del B e della C ad un percorso di mediazione familiare che ha consentito di instaurare una maggiore collaborazione tra loro.

Avendo, tuttavia, i Servizi Sociali riferito di aver riscontrato uno stato di sofferenza emotiva nei componenti del presente nucleo familiare ed una persistente difficoltà dei genitori di sintonizzarsi sul piano sentimentale delle figlie, appare opportuno non modificare allo stato l'attuale regime di affidamento delle minori, invitando l'Ente affidatario a proseguire nel percorso di sostegno psicoterapeutico in favore di S^ al fine di consentire alla ragazza di acquisire consapevolezza dei suoi vissuti rispetto alla figura paterna in funzione di una ri-sintonizzazione emotiva reciproca.

All'accordo raggiunto dalle parti consegue, conformemente alla loro richiesta, la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.

P . Q . M .

11 Tribunale di cosi deliberando in via definitiva:

1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi C D

2. Affida le due minori S e R al Comune di con il loro collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale (punti 1,2 e 3 del foglio allegato);

3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le disposizioni concordate al punto 3 del foglio allegato;

4. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 450 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano secondo quanto concordato al punto 7 del foglio allegato;

5. Prende atto degli ulteriori accordi di cui ai punti 4, 5,6 e 8 di cui al foglio allegato;

6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

7) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in nella camera di consiglio del 02/10/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente/Giudice
Radici dr. Massimiliano

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

DEPOSITATO IN UDIENZA/CANCELLERIA
IL 4 - OTT 2019
IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Massimiliano Radici - Presidente

Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore

Dott.ssa Annarita D'Elia - Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5368/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del'01/10/2019 e promossa

da

Z A , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

-RICORRENTE

contro

P L , contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Nella causa RG 5368/2018 tra:

contro **P L**

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

"Piaccia al Tribunale lli.mo *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso in rito e in merito così giudicare:

. Pronunciare la separazione personale dei signori Z A i e P L

2. Disporre l'affido esclusivo del figlio minore 0 alla madre con collocazione presso la stessa;

3. Disporre che, stante la tenera età del minore 0 , il padre possa vedere il figlio presso il domicilio

materno previo accordo tra i coniugi, accordo che riguarderà anche le festività natalizie, quella pasquali e le vacanze estive;

4. Disporre che il signor P. versi alla signora Z *A* a titolo di concorso al mantenimento del minore entro i primi

cinque giorni del mese l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. Att. Cpc oltre al 50% delle spese straordinarie.

5. Disporre che il signor P. /ersi alla signora Z A come contributo al suo mantenimento, entro i primi cinque giorni

del mese, l'assegno di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. Att. Cpc.

Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e la contumacia del resistente, che, dopo aver disertato l'udienza presidenziale, si è altresì disinteressato della prosecuzione del giudizio, dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nel contempo, deve prendersi atto della rinunzia manifestata implicitamente dalla ricorrente alla domanda di addebito, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Deve disporsi l'affidamento super esclusivo di 0 alla madre; in effetti, tale forma di affido può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell[5]art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è

tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, resosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento del bambino e di intrattenere un rapporto affettivo con lui, quanto meno fino al mese di maggio 2019, allorquando egli si sarebbe trasferito a sua volta a P come egli ha riferito al Giudice comparendo personalmente (senza l'assistenza di un legale) all'udienza dell'01/10/2019 con alcune ricevute di pagamento attestanti un solo parziale adempimento dei suoi oneri.

In considerazione della tenera età del bambino e della mancanza allo stato di un solido rapporto con il padre, ancora tutto da costruire e consolidare, si reputa opportuno prevedere che il resistente possa incontrare O (eventualmente accompagnato dai nonni paterni) un giorno alla settimana presso il domicilio materno dalle ore 14 alle ore 19, previo accordo con la ricorrente fino a 48 ore prima in relazione alla turnazione

lavorativa del P nel contempo, deve confermarsi il mandato ai Servizi Sociali del Comune di di monitorare il nucleo familiare, approntando ogni intervento utile a supportare il padre nel recupero del rapporto con il figlio e la madre nella gestione del minore.

Deve porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di € 250 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie

secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di in quanto congruo rispetto alle esigenze di un bambino dell'età di 0 , anche avuto riguardo alla perdita del godimento della

casa familiare a seguito di uno sfratto per morosità.

Può confermarsi, infine, l'obbligo già posto a carico del resistente in occasione dell'udienza presidenziale, di versare alla ricorrente un contributo al suo mantenimento di € 200 mensili rivalutabili annualmente, da versarsi entro il medesimo termine, atteso che la Z risulta tuttora priva di attività lavorativa, come è stato riferito dai Servizi Sociali del Comune di (città ove ella dimora presso l'abitazione dei genitori) e che il non si è costituito per chiedere la revoca o modifica del relativo provvedimento presidenziale, essendo comparso senza legale ed assumendo di guadagnare "in nero" € 1,400 al mese come cuoco.

Alla stregua della condotta inottemperante del questi deve essere condannato a rifondere le

spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo liquidato in dispositivo, previa applicazione della riduzione del 50% sui compensi derivante dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato e con l'ordine di versamento diretto in favore dell'Erario,

il tutto subordinatamente alla condizione della conferma dell'ammissione all'esito della produzione documentale giustificativa nel termine che verrà concesso al deposito dell'istanza di liquidazione; in caso di mancato avveramento di tale condizione, verranno meno la riduzione del 50% e l'ordine di versamento diretto in favore dello Stato piuttosto che alla controparte.

P . Q . M

Il Tribunale di , così deliberando in via definitiva:

1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi Z P

2. Dispone l'affidamento super-esclusivo di O alla madre, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva e confermando il mandato di monitoraggio del nucleo familiare in capo ai

Servizi Sociali del Comune di

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

4. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 200,00 a titolo di concorso al suo mantenimento (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT;

5. Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 900, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario del 15%, nonché oltre il contributo unificato, con versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

6) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in nella camera di consiglio del 02/10/2019

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Il Giudice
Radici dr. Massimiliano

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
7 OTT. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

N. R.G. 1150/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO dì
SEZIONE Prima CIVILE
II Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2018 promossa da:

R C (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C P.
D M e dell'aw., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

contro
N *C* (C.F.
e dell'avv. elettivamente annunciato in difensore avv.

RICORRENTE

con il patrocinio dell'avv.

presso il

RESISTENTE
con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

All'udienza di p.c. compariva unicamente il procuratore della parte ricorrente, che concludeva come segue:

1)1 coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto,
2) Il figlio minore C M sia affidato esclusivamente alla madre in considerazione del disinteresse del padre e comunque collocato presso il domicilio della madre, dunque, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi- spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese dalla madre salvo di diritto dì controllo del padre. Fatto salvo il diritto di visita del padre che sarà esercitato come appresso illustrato,

3. per quanto riguarda le feste consacrate: tenuto conto che il Sig. C N ha spostato la sua residenza a P in altra regione e considerata la distanza tra il domicilio abituale del minore e la attuale residenza paterna, il signor N vedrà il proprio figlio nelle pause scolastiche ovvero in occasione delle festività Natalizie e Pasquali per almeno 1 settimana, stabilendo che ad anni alternati i genitori stiano col proprio figlio nei periodo rispettivamente dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio, in modo che il minore un anno passi il Natale ad esempio col babbo e il Capodanno con mamma e Vanno successivo il contrario. I trasferimenti del figlio nella residenza del padre dovranno esser rispettosi dei suoi doveri scolastici ed e dovere del padre controllare che il minore svolga i compiti a lui assegnati per i periodi di vacanza dagli insegnati. Anche durante le vacanze dì Pasqua il padre vedrà il minore per almeno 3-4 giorni ed anche per tutto il periodo delle vacanze pasquali, previo accordo con la madre.
4. Previo accordo con la madre anche durante Vanno nell'occasione dei ponti feriali il padre potrà tenere con sè il figlio, sempre nel rispetto degli impegni anche scolastici del minore.
5. Durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno 20- 30 giorni con il padre, raggiungendolo nella sua residenza: il periodo ed i luoghi di vacanza dovranno esser comunicati alla madre con un anticipo di almeno 30 giorni, in modo che la stessa possa approvarli ed organizzare opportunamente i bagagli del minore. Fatto sempre salvo il diverso accordo dei genitori in merito alle modalità ed alle tempistiche dell'esercizio diritto di visita.
6. Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente. E durante le visite del minore si impegnerà a trascorrere del tempo esclusivo con il proprio figlio in modo da intensificare il rapporto affettivo e di conoscenza con lo stesso.
7. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra il figlio C M ed i nonni sia paterni che materni. Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
8. 1 coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico; e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza reciprocamente degli eventuali spostamenti in altre località specialmente quando hanno con sè il minore.
9) Per il mantenimento del figlio minore, il Sig. C hi verserà alla Sig.ra C R entro il giorno 15 di ogni mese - la somma di Euro 300,00, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, come per Legge. Oltre agli assegni famigliari che per Legge spettano al

genitore collocatario come per Legge. Autorizzandone il prelievo direttamente dalla fonte datoriale.
10. Le spese scolastiche anche quelle dei libri e delle dotazioni di inizio anno scolastico come pure la mensa scolastica, le spese mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i coniugi al 50%. Mentre, saranno considerate spese ordinarie quelle quotidiane relative al vitto, ai prodotti per l'igiene personale, per il vestiario ordinario (esclusi abiti da cerimonia), come pure le spese per attività ricreative, quelle relative ai regali fra amichetti e i costi per gli spostamenti urbani quotidiani. - Tutte le altre spese saranno considerate straordinarie e dovranno quindi essere preventivamente concordate fra i genitori. Le spese straordinarie, ove concordate, saranno anticipate dal genitore collocatario e rimborsate dall'altro genitore a seguito di presentazione dei giustificativi dì spesa, il versamento avverrà con maggiorazione corrispondente del primo rateo successivo di concorso al mantenimento.
11. In considerazione della disparita fra i redditi dei coniugi, il Sig. Ci N verserà, a titolo di mantenimento per il coniuge, alla Sig.ra CR- entro il giorno 15 di ogni mese - la somma di Euro 100,00, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, come per Legge, autorizzandone il prelievo direttamente dalla fonte datoriale.
12. Entrambe i coniugi si rilasciano reciproco e vicendevole permesso all'espatrio e dunque al rilascio dei documenti necessari per lo stesso (passaporti, carte d'identità ed altro) e con concessione di assenso per ogni altra formalità dovesse esser necessaria o utile.
13. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, 15% per spese generali, IVA e Cpa come per Legge da distrarsi a carico dello Stato in considerazione della ammissione a gratuito patrocinio della parte attrice. IN VIA ISTRUTTORIA
chiede ammettersi: A.) PROVA TESTIMONIALE sui seguenti ammittendo capitoli di prova con i testi appresso indicati : capitolo 1) " vero che nell'agosto 2017, C N. disse a R C che l'amore era finito, per questo sarebbe tornato dai suoi genitori a P , le scrisse anche un messaggio whatsapp che mia sorella Rosa mi fece leggere subito e che oggi riconosco nel documento 10 che mi si rammostra capitolo 2) " vero che nel dicembre 2016 R C e suo figlio sono ritornati a casa della madre della G perchè il marito la obbligava a vivere con i suoceri in P dove C R C N se E G abitavano in un'unica stanza nella casa di L G e AA , -, genitori del convenuto " capitolo 3) " vero che durante il periodo in cui hanno convissuto nella casa dei suoceri a mia sorella R mi inoltrava le chat che il marito G N faceva con altre donne corteggiandole e dicendo loro che era libero. Da ultimo, abbiamo scoperto anche delle chat con C A, che ho conservato solo in parte e che riconosco nel documento 11) che misi rammostra.
capitolo 4) "vero che prima che C N e sua moglie si trasferissero a P , il signor G *tento un approccio sessuale anche con C ' F. , sorella della moglie. "*
captolo 5) "vero che UM collaborava con la ditta di mio padre

da poco tempo, quindi nell'Ottobre 2017 ho presentato U a mia sorella R C che l'estate prima era stata lasciata dal marito"
capitolo 6) " vero che, prima che i coniugi si recassero a P, durante la convivenza matrimoniale, tra il C e la C si sono verificati numerosi episodi di violenza fisica del C verso la moglie C R e verso il comune figlio minore E:

Madre e figlio vennero in più occasioni colpiti anche con la mazza da baseball e spesso questi episodi avvenivano mentre il C si trovava in stato di ebrezza
Capitolo 7) " vero che durante la convivenza coniugale, quando C N era ubriaco, spesso scagliava addosso alla moglie e al figlio piatti coltelli, bicchieri e altri oggetti di casa, a volte li colpiva con la mazza da baseball "
capitolo 8) " vero che quando mio nipote E C e venuto a vivere nella mia casa, gli ho chiesto se il papa picchiava la mamma e il bambino ha confermato che: il papa picchiava anche lui assieme alla mamma con la mazza da baseball, e che gli gettava addosso le stoviglie di casa, mentre era ubriaco "
capitolo 9) " vero che C TV *omette il pagamento del mantenimento stabilito per il figlio nell'ordinanza presidenziale, sia in riguardo del mantenimento ordinario, sia in riguardo del mantenimento straordinario, dunque e la famiglia di C ' R a sostenere le spese principali per crescere E C "*
indica a testi:

B. INTERROGATORIO FORMALE DELLA PARTE convenuta
ovvero del signor C N sul capitolo 10 appresso indicato: capitolo 10) " vero che ho rifiutato di firmare il modulo per consentire a mio figlio M dì giocare al calcio, anche se mia moglie R era
disposta ad accollarsi il costo integrale del detto corso sportivo" Chiede, sin d'ora, ammettersi prova contraria sui capitoli ex adyerso articolati con i testi da indicare, e con ampia riserva di replica nei termini concessi.
C. Chiede ordinarsi ex art 210 epe, o secondo ogni miglior formula, la produzione giudiziale delle prove di pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito nell'ordinanza presidenziale.
E sempre ferme le produzioni giudiziarie come adatti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri I C. e N C contraevano matrimonio in il 31/5/2008 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. P.

I, 2008).

Dall'unione nasceva in data 2008 il figlio M

Con atto di ricorso depositato in data 23/2/2018 la Sig.ra R . C. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo remissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.

Provvedeva a costituirsi il Sig. N C mediante comparsa di risposta con la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.

In via subordinata, nel merito aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.

In esito all'udienza Presidenziale del 2/7/2018 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente.

Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Competenza territoriale

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente è destituita di fondamento.

E' pacifico che la residenza coniugale sia stata fissata all'interno del circondario di questo Tribunale (a nulla rilevando il fatto che il resistente poi si sia trasferito altrove) e pertanto trova applicazione e l'art. 706, co. 1, epe., il quale *"impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stala convivenza"* (così da ultimo Cass. Sez. 6, Ord. N. 13569 del 20/5/2019).

Separazione

Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.

Condizioni della separazione

Si conferma le condizioni stabilite in sede Presidenziale, non essendo emersi elementi per una valutazione difforme, salvo per quanto concerne l'aspetto inerente l'affido del minore ed i rapporti tra questi ed il padre.
Durante il procedimento, con ordinanza in data 15/1/2019, venivano parzialmente modificate le determinazioni Presidenziali stabilendo l'affido esclusivo materno del minore *("in ragione dell'evidenziata morosità del resistente e delle difficoltà che si sono registrate nella gestione delle esigenze del minore (vd. questione dell'iscrizione alla, squadra dì calcio").*

Gli accertamenti svolti a mezzo S.S. confermavano l'insussistenza dei presupposti per il ripristino: dell'affido condiviso.
Il resistente, trasferitosi a), è rimasto inadempiente rispetto agli obblighi contributivi per il
minore e per quelli inerenti la cura, istruzione ed educazione, situazione questa che crea nel minore
ansia e rabbia (emblematico al riguardo l'episodio della Cresima di E.' , allorché il padre non
si faceva vivo nonostante il primo sperasse nella sua presenza ed in quella dei nonni paterni).
Tale condotta alimenta la frustrazione di un minore che durante la convivenza familiare aveva vissuto esperienze difficili, come emerge dal suo racconto (nel quale narra di atteggiamenti violenti del padre e di avere trovato difesa nella madre, che subiva a sua volta le intemperanze del coniuge).
Il Sig. C infine, pur contattato dai S.S., non ha collaborato con questi ultimi in alcun modo.
Alla luce di tali considerazioni non solo deve confermarsi l'affido esclusivo materno, ma questo va esteso attribuendo alla madre la responsabilità esclusiva materna anche per le decisioni di ordine straordinario inerenti l'istruzione, la salute, la residenza del minore, il rinnovo dei documenti di quest'ultimo anche validi per l'espatrio.
Inoltre i S.S. dovranno continuare a monitorare i rapporti prevedendo che eventuali incontri padre/figlio siano previamente valutati dai primi, che dovranno verificare le condizioni del minore, la volontà del padre di assicurare continuità nella relazione e la sua capacità a relazionarsi correttamente con il figlio.

La richiesta attorea di prelievo del contributo dal datore di lavoro merita accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 156, co. 6, c.c.
Non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di una contribuzione per il proprio mantenimento non essendovi prova di una capacità reddituale adeguata da parte del resistente.

Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del resistente

Il Tribunale, dato atto dell'emissione della sentenza di separazione nel corso del giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri R C e N C coniugatisi in il 31/5/2008
   (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. , P. I, 2008);
2. conferma definitivamente le determinazioni assunte in sede Presidenziale fatta eccezione per quanto esposto nei capi seguenti;
3. affida il minore in via esclusiva alla madre attribuendole la responsabilità esclusiva materna anche per le decisioni di ordine straordinario inerenti l'istruzione, la salute, la residenza del minore, il rinnovo dei documenti di quest'ultimo anche validi per l'espatrio;

4. dispone che i S.S. territorialmente competenti (avuto riguardo al luogo di residenza del minore) continuino a monitorare i rapporti e che eventuali incontri padre/figlio siano previamente valutati dai primi, che dovranno verificare le condizioni del minore, la volontà del padre di assicurare continuità nella relazione e la sua capacità a relazionarsi correttamente con il figlio;
5. dispone che la '

trattenga mensilmente dalle somme dovute al Sig. C N l'importo di euro 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, corrispondendolo alla ricorrente, Sig.ra C R secondo le modalità che questa indicherà;

6. condanna il resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, ma quantificate in misura 1.500,00 in ragione del patrocinio dello Stato, a favore dell'Erario, a meno che il patrocinio non venga revocato, nel qual caso la somma sarà dovuta a favore della ricorrente e per intero, oltre spese generali ed oneri di legge; '
7. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S. di (luogo di attuale residenza del minore) e di (luogo di prossimo trasferimento del minore).

16 ottobre 2019

Il Presidente Est.

dott. Massimiliano Radici

REPUBBLICA ITALIANA |

TRIBUNALE DI
Il Tribunale di
Dott. Massimiliano Radici

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice Relatore
- Presidente

-
Giudice
Dott.ssa Annarita D'Elia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5796/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 02/10/2019 e promossa

da

R M , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-RICORRENTE

contro

B D , contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DELP.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da verbale del 02/10/2019: confermarsi i provvedimenti presidenziali.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e la mancanza di opposizione del resistente (comparso all'udienza presidenziale senza l'assistenza del legale) dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.

Deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore V . alla madre; in effetti, tale forma di affido può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle

fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto

del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella stessa adesione prestata all'udienza presidenziale dal convenuto e nella sua condotta di reiterato inadempimento ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento della bambina.

Nel contempo, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in via provvisoria all'udienza dei 13/03/2019, si dispone che le visite paterne avvengano secondo le tempistiche stabilite in sede presidenziale presso la casa dei nonni paterni, nei cui confronti la R ha espresso piena fiducia anche in considerazione del loro grande supporto nella gestione della

bambina nei tempi in cui la ricorrente è impegnata nella sua attività lavorativa; del resto, gli stessi Servizi Sociali hanno relazionato come la relazione tra il B e V sia affettuosa e positiva, pur dovendosi rilevare momenti di difficoltà del padre a sintonizzarsi sui bisogni emotivi della minore e, soprattutto, i dubbi circa la persistenza dell'abuso di sostanze stupefacenti da parte del convenuto, il quale non risulta essersi sottoposto ad alcuna presa in carico da parte del

In conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, deve confermarsi l'obbligo del convenuto di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, sia un contributo al mantenimento della minore dell'importo di € 300 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di , sia un assegno periodico in favore della moglie di € 200 rivalutabile annualmente, in considerazione del divario

reddituale tra i due coniugi emerso in sede presidenziale; in effetti, il B ha ammesso di percepire un reddito medio mensile di circa € 1.500 mensili (peraltro non documentato), a cui fa riscontro una retribuzione compresa tra gli € 800 e gli € 900 per 13 mensilità in capo alla R Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in assenza di opposizione.

Il Tribunale
di
così deliberando in via definitiva:

1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi R B

2. Conferma l'affidamento esclusivo di V alla madre, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% -delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

4. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT;

5. Dichiara irripetibili le spese di lite;

6. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di l'annotazione della presente

sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. , parte I, anno 2015.

Così deciso in nella camera di consiglio del 02/10/2019

Il Giudice Estensore

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

Il Presidente
IL Giudice
Radici dr. Massimiliano

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
11 OTT. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale
di
- 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Massimiliano Radici
- Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice Relatore
Dott.ssa Annarita D'Elia
- Giudice
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 925/2019 R.G. posta in decisione all'udienza del 02/10/2019 e promossa

da

Z V , elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv.

, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

A R , contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DELP.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da verbale del 02/10/2019: confermarsi i provvedimenti presidenziali.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'irreperibilità del resistente (da tempo allontanatosi dal territorio italiano senza dare notizie di sé) dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.

Deve disporsi l'affidamento super esclusivo della minore D. alla madre; in effetti, tale forma di affido può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'alt. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'ima o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, resosi irreperibile da tempo e dimostratosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi

normativi di contribuire al mantenimento della bambina e di mantenere un rapporto affettivo con lei; nel contempo, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, stante l'assenza di ogni relazione tra padre e figlia, deve stabilirsi che eventuali visite paterne, in caso di rientro in Italia, avvengano previo accordo con la madre presso il domicilio della stessa.

In conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, deve confermarsi l'obbligo del convenuto di versare un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di € 250 rivalutabile annualmente, cui deve aggiungersi l'obbligo di rifondere il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

Devono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in assenza di opposizione.

P . Q . M .

Il Tribunale di , così deliberando in via definitiva:

1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Z -A

2. Dispone l'affidamento super-esclusivo di Di alla madre, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;

3. Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

4. Dichiara irripetibili le spese di lite;

5. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in nella camera di consiglio del 02/10/2019 /

Il Giudice Estensore

Maria Eugenia Pepe

Il Presidente Giudice
Radici dr. Massi

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
11 OTT. 2019
PERVENUTO/DEPOSITATO

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale
di
1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Massimiliano Radici
- Presidente

Dott. Maria Eugenia Pupa
- Giudice relatore
Dott. Annarita D'Elia
- Giudice
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7147/2018 R.G. posta in decisione all'udienza dell'08/10/2019 e promossa

da

M E ammessa al patrocinio a spese **dello Stato,** elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. , rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

M **A** contumace;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DELP.M.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio,

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato

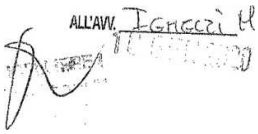

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 24/08/1998 in Albania è fondata e meritevole di accoglimento.

Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di avvenuta nel 2017 nel corso del giudizio di separazione

conclusosi con la sentenza n 582 del 23/03/2018 e tra loro non vi è più stata riunione; lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Può confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre della minore I già disposto in sede di separazione, anche alla stregua di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di che riferiscono di aver ascoltato la minore I , venendo così a conoscenza della sparizione del padre dalla sua vita da più di un anno.

Com'è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".

La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di

mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

Nel caso concreto, tale misura trova giustificazione nella condotta del padre, che risulta non versare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della prole e non esercitare il suo diritto di visita nei riguardi della figlia, essendosi egli reso irreperibile ormai da un anno e mezzo.

Deve, comunque, affidarsi ai Servizi Sociali il compito di monitorare sul nucleo familiare, approntando, se ritenuto opportuno, un sostegno psicologico per I ovvero proponendo alla stessa attività ludiche compatibili con la sua salute che possano aiutarla a superare il disagio relazionale di cui è stata data evidenza nella relazione in atti.

Non si ritiene opportuno allo stato stabilire una regolamentazione per l'esercizio delle visite paterne alla stregua della sua condotta di totale e conclamato disinteresse per la figlia; soltanto nell'ipotesi in cui il padre dovesse prendere contatto con i Servizi Sociali del Comune di C gli stessi dovranno valutare se la ripresa dei contatti tra il padre e la minore sia rispondente al suo interesse e stabilirne tempistiche e modalità (spazio neutro).

Può confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale con quanto l'arreda, in quanto genitore affidatario della prole.

Deve, altresì, confermarsi l'obbligo già posto a carico del convenuto in sede di separazione ed all'udienza presidenziale, di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della minore I e della figlia primogenita E maggiorenne ma non autosufficiente), un assegno

dell’importo di € 600, oltre la rivalutazione annua Istat ed il rimborso del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni della Corte di Appello di

Deve, parimenti, confermarsi l’obbligo già posto a carico del convenuto in sede di separazione ed all’udienza presidenziale, di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al suo mantenimento, un assegno dell’importo di € 100 rivalutabile annualmente.

Infatti, tali statuizioni sono state adottate un anno e mezzo fa e non sussistono validi motivi per modificarle, avuto riguardo, peraltro, alla circostanza che dopo la pronunzia delia separazione nel marzo 2018 la ricorrente, che era stata licenziata nel giugno 2017, ha reperito un’attività lavorativa, anche se a tempo parziale.

Alla condotta di totale disinteresse del padre verso le esigenze delle figlie, che ha reso indispensabile l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente secondo la liquidazione effettuata in dispositivo, con l’applicazione della riduzione del 50% derivante dall’ammissione della M al patrocinio a spese dello Stato e con l’ordine di pagamento diretto in favore dell'Erario subordinatamente alla condizione della conferma dell’ammissione dell’attrice al beneficio in questione.

P . Q . M .

Il Tribunale di definitivamente pronunziandosi, così dispone;

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 24/08/1998 in Albania, ordinando all’ufficiale di Stato Civile del Comune di C di procedere all’annotazione della sentenza a margine dell’atto di matrimonio n. , parte II, serie C;

2. affida la minore I in via esclusiva alla madre, senza stabilire allo stato alcuna regolamentazione delle visite paterne;

3. dispone che i Servizi Sociali del Comune di C portino avanti il monitoraggio in atto sul nucleo familiare, approntando ogni intervento utile di tipo socio-educativo e/o di supporto psicologico per la minore come disposto in motivazione;

4. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100 rivalutabili annualmente quale contributo per il suo mantenimento, nonché l'importo complessivo di € 600 rivalutabile annualmente per il mantenimento delle due figlie (€ 300 per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di

5. assegna alla ricorrente la casa coniugale con quanto l'arreda;

6. condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 900, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese forfetario del 15%), con l'ordine di pagamento diretto in favore dell'Erario subordinatamente alla condizione della

conferma dell'ammissione dell'attrice al beneficio in
questione.

nella camera di consiglio del
09/10/2019

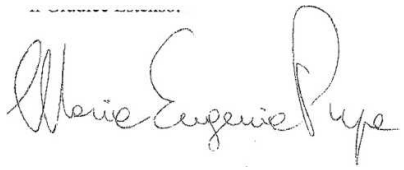

Così deciso
in
Il Giudice
Estensore

Il AvesWdW
Radilo dr.
Massimiano

rin#'

MINALE DI

CANCELLERIA CIVILE -
SFZ. FAGLIA
/ 1 5 OTT. 2019

CONCLUSIONI

IN FAVORE DI PARTE RICORRENTE

pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg. M E e M A in Albania il 24.08.1998, regolarmente trascritto in Italia, ordinando, ex art. 5 L. 898/1970, all'ufficiale dello Stato Civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:

1. la figlia minorenne M I verrà **affidata in via esclusiva** alla Sig.ra M; E i con collocamento presso la medesima nella casa familiare di C.

La Sig.ra M E potrà, pertanto, esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.

2. In ordine alle modalità di visita della figlia minore da parte del padre:

il padre potrà vedere la figlia solo a seguito dello svolgimento di un positivo percorso psicologico da intraprendere con l'aiuto degli assistenti sociali che dovranno monitorare la situazione familiare e stabilire un piano di visite padre/figlia in ambiente protetto ed alla presenza di professionisti esperti, che tenga conto dell'esclusivo interesse della minore e dell'attuale capacità genitoriale del Sig. M A

3. Il Sig. M A verserà alla Sig.ra M E, a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie (M E allo stato, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e M; li , allo stato, minorenne), entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile complessivo di **€ 800,00,** da rivalutarsi annualmente in misura pari alla variazione degli indici ISTAT; il padre contribuirà, altresì, in ragione dell'**80%, a tutte le spese straordinarie** sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie. Ai fini dell'individuazione delle stesse e delle relative modalità di gestione, si fa riferimento alle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di in data 14.11.2017.

4. Il Sig. M A verserà alla Sig.ra M E, a titolo di concorso al mantenimento della medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in misura pari alla variazione degli indici ISTAT.

5. La casa coniugale, sita in , Via resterà assegnata alla Sig.ra M E con tutti gli arredi e corredi ivi presenti.

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

1573

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1. Dott. Massimiliano Radici - Presidente

2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore

3.

-
Giudice
Dott.ssa Annarita D'Elia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4809/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 10/07/2019 e promossa

da

R E , elettivamente domiciliata in 1 presso lo studio dell'avv, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

A A , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv, che lo

rappresenta e difende giusta procura in atti;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE; come da foglio allegato.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi R A i è fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente limitatamente alla richiesta di pronunzia della separazione coniugale dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nel contempo, peraltro, non può accogliersi la richiesta avanzata da entrambe le parti al fine di ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al coniuge in relazione sia all'estrema genericità nella descrizione delle condotte di asserita violazione dei doveri coniugali e delle modalità in cui le stesse avrebbero determinato la frattura dell'affectio maritalis, sia alla totale insussistenza di un qualsiasi supporto probatorio in ordine all'effettiva consumazione delle stesse; a tale proposito si osserva, infatti, che le parti, dopo aver chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, C.P.C. alla prima udienza di trattazione, vi hanno implicitamente rinunziato precisando le conclusioni senza reiterare tale richiesta, essendosi la ricorrente limitata a chiedere in modo del tutto irrituale la prova per interrogatorio formale e per testi (non indicati per nome) "sulle circostanze tutte di cui alla sopra estesa narrativa.,.", ossia sulle conclusioni oggetto di precisazione, mentre il resistente risulta aver semplicemente espresso una generica riserva di articolare mezzi istruttori con una mera clausola di stile.

In effetti, costituisce ormai un principio consolidato quello secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza; il comportamento legittimante

l’addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale,

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sul punto specificato che: «ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi de! vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 21245/2010).

Pertanto è irrilevante ai fini dell’addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità delia convivenza; ne consegue che sulla parte richiedente l’addebito grava l’onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.

Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve modificarsi il provvedimento presidenziale avente ad oggetto l’affidamento della figlia delle parti, G nel senso di affidare la bambina al Comune di
luogo di residenza dell’A genitore collocatario della minore, alla stregua del contenuto delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali nell’arco di tempo compreso tra il giugno 2018 ed il settembre 2019, che viene ad integrare il quadro già preoccupante delineato dalla C.T.U. espletata in sede presidenziale.

Com’è noto, l’ordinario regime di affido condiviso può essere derogato dal Giudice sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l’incapacità di uno o di entrambi i genitori di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole; tale principio, che si trova affermato dalla giurisprudenza

di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica".
Nel caso concreto, deve rilevarsi che già in occasione della prima relazione i Servizi Sociali avevano riferito di essersi attivati su segnalazione della scuola di G per una protratta inadempienza scolastica, che aveva interessato un lungo periodo di tempo compreso tra il 2016 ed il 2018 e su richiesta dello stesso A che esprimeva la sua preoccupazione di essere ostacolato dalla R nella sua relazione con la figlia; in quella fase iniziale, addirittura precedente all'instaurazione del presente giudizio, era parsa evidente la situazione di "acceso conflitto" esistente tra i coniugi, esacerbato dalla condotta ostativa della ricorrente, la quale si era rifiutata di effettuare i colloqui di approfondimento finalizzati ad offrire un aiuto alla coppia e anche di portare la bambina ai Servizi per consentire la presa in carico del nucleo familiare.

Una volta instaurato il giudizio, il Presidente del Tribunale aveva affidato un incarico peritale alla dottoressa al fine di individuare la miglior soluzione per l'affidamento e collocamento della minore, previa valutazione della capacità geniteriate delle parti, all'esito della quale era stato suggerito l'affidamento condiviso con il collocamento di G presso il padre, con la raccomandazione di mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali e di conferire agli stessi l'incarico di rimodulare te modalità di visita della madre anche in relazione all'efficacia degli interventi suggeriti (sostegno alia genitorialità per 1'/ presa in carico terapeutica per la minore e soprattutto presa in carico terapeutica psichiatrica integrata per la R affetta da uno scompenso psichico di tipo paranoideo reattivo ad una mancata risoluzione fisiologica della simbiosi madre-figlia, in virtù del quale la ricorrente vive e percepisce un rapporto di tipo esclusivo ed indifferenziato con la figlia, suscettibile di arrecare pregiudizio alla stessa in quanto diretto ad escludere la figura paterna).

Purtroppo la presa in carico da parte dei Servizi Sociali non ha consentito allo stato di ridurre a livelli ragionevoli la conflittualità tra i due coniugi, come si desume, tra l'altro, dal vano invito del Giudice di intraprendere un percorso di mediazione (a cui le parti avevano aderito all'udienza del 16/04/2019 senza poi intraprendere i dovuti passi); nel contempo, la relazione del marzo 2019 ha evidenziato una persistente difficoltà della bambina di essere naturale nella sua relazione con i genitori e la sua tendenza a compiacere i bisogni materni di un rapporto esclusivo ed inespugnabile, in considerazione di un dovere di lealtà verso la madre da lei vista come il soggetto più fragile al quale è stata sottratta.

Infine, nelle ultime relazioni del luglio e del settembre 2019 i Servizi Sociali hanno riferito della persistente difficoltà della bambina di comunicare ai genitori le proprie emozioni, soprattutto negative, per il timore di rovinare la relazione e di turbare l'altro, con la conseguente grave limitazione della sua possibilità di essere sé stessa; viene addirittura segnalata una sua tendenza alla denigrazione fine a se stessa ed aprioristica del padre, che sembrerebbe lasciare intravedere una sorta di manipolazione della madre (come del resto paventato dal resistente).

Deve, pertanto, concludersi che allo stato attuale l'affidamento di G al Comune di residenza sia la soluzione ottimale per tutelare il suo diritto ad una crescita serena e soprattutto il suo diritto ad intrattenere un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali.

In conformità con i suggerimenti avanzati dai Servizi Sociali, pertanto, gli stessi dovranno proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, nonché nell'esecuzione degli interventi di supporto psicologico per G e di supporto alla genitorialità per l'A e per la R (dì intesa con quelli del luogo di residenza della ricorrente) e nell'approntamento di un intervento educativo domiciliare per entrambi i genitori, con la precisazione che sarà compito dell'Ente affidatario rimodulare il diritto di visita materno in base all'andamento degli interventi in questione; la R dovrà, altresì, proseguire nel suo percorso di presa in carico terapeutico psichiatrico già in atto che, secondo quanto riferito dalla dr.ssa , psichiatra presso il C.P.S. di . , sembrerebbe aver apportato significativi miglioramenti nella sua condizione psichica, pur permanendo uno stato di ansia reattiva

A senza alcun
addebito;
Pronuncia la separazione personale tra i coniugi R

2. Affida la minore G al Comune di A mantenendone il collocamento presso il padre, con facoltà per la madre di incontrarla secondo le modalità già in atto e con facoltà per l'ente affidatario di rimodulare le stesse in base all'andamento degli interventi in atto;

3. Dispone che i competenti Servizi Sociali provvedano a portare avanti gli interventi di cui alla parte motiva, con la precisazione che ogni fatto ritenuto di rilevanza dovrà essere segnalato al Giudice T contestualmente invitando la ricorrente a proseguire nel suo percorso terapeutico psichiatrico;

4. Dispone l'assegnazione al resistente della casa coniugale con quanto l'arreda;

5. Pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare alla controparte, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno periodico di € 150 rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ludiche secondo le disposizioni della Corte di Appello di

6. Rigetta la domanda della ricorrente dirètta a conseguire la determinazione di un contributo al suo mantenimento;

7. Condanna la ricorrente a rifondere il 50% delle spese di lite sostenute dal resistente, da liquidarsi nell'importo complessivo di € 3.400, oltre gli accessori di legge, restando compensato tra le parti il restante 50%;

8. Pone i costi della C.T.U. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna nell'importo liquidato in corso di causa;

9. Ordina l'annotazione della presente sentenza a ^argine dell'atto di matrimonio.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse della ricorrente signora R E

R.G. n.4809/17 - Dott.ssa Pupa

PREMESSO CHE

Si dichiara di non accettare il contradditorio su ogni eventuale nuova domanda, eccezione o deduzione, anche diversamente formulate;

- Viene richiamato integralmente il contenuto dei propri scritti difensivi;

Si espongono le seguenti, in revoca ed integrazione del foglio di pc depositato in udienza 16.04.19 la proposta giudiziale di cui al verbale dell'udienza del 5 marzo 2019

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrarila rejectìs,* così dichiarare:

In via preliminare, come da eccezioni sollevate da questa difesa in udienza del 13 Settembre 2018 (doc. 9 verbale udienza 13.09.18) in reazione al contenuto della relazione, della CTU, in quanto puramente descrittiva e sprovvista di ogni supporto probatorio, quanto alle dichiarazioni rese dal signor a fronte delle considerazioni tecniche svolte dalla CTP d.ssa S D per gli effetti:

Disporsi la convocazione della CTU d.ssa Z a chiarimenti sul contenuto della relazione, come già richiesto in udienza 13. settembre 2018;

Disporsi l'ascolto della minore G atteso che le deduzioni della CTU sono in contrasto con quanto affermato dalla CTP di parte d.ssa D M presente all'unico colloquio tenutosi con G

Disporsi l'acquisizione della cassetta audio afferente l'incontro in fra le consulenti e G come richiesto dalla ctp alla pagina 9 della propria consulenza.

Nel merito

. Rigettare in toto le deduzioni tutte e le richieste formulate dalla resistente nella propria memoria difensiva 15/12/17 in quanto infondate e destituite di ogni fondamento. Con piena reiezione della domanda di addebito in capo alla moglie.

. Confermare la separazione personale dei coniugi RE e A A , autorizzando i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto, con l'adozione di tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti del caso concreto, a corollario e precisazione delle decisioni stabilite nell'ordinanza Presidenziale;

3. Dichiararsi che la separazione è addebitabile al marito A A in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio (art. 143.147 c.c.)

4. Dichiararsi, che la figlia minore G potrà convivere stabilmente con la madre pur essendo affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., come modificato dalla Legge 08.02.2006 n. 54, ad entrambi i genitori, i quali reciprocamente si impegnano a curarne la salute e la crescita educativa, scolastica, religiosa e più in generale a curarne il benessere, seguendo le sue naturali inclinazioni ed attitudini. Ciò in esito anche alle valutazioni provenienti dagli Assistenti sociali territorialmente competenti, che hanno in carico la valutazione del benessere della bambina, come previsto nell'ordinanza Presidenziale del 13 Settembre 2018.

5. I coniugi potranno esercitare separatamente la potestà genitoriale solo in ordine a questioni di amministrazione ordinaria, in punto alle quali assumeranno disgiuntamente le decisioni.

6. Assegnare la casa familiare, con arredi e suppellettili, sita in già intestata al marito, signor A A alla signora RE la quale vi abiterà con la figlia;

8.
Fissare gli orari di visita in accordo fra i coniugi e con la supervisione del Centro Tutela Minori di nell'interesse primario di G

Disporre inoltre che i genitori dividano tra loro i giorni di vacanza per la figlia, secondo il criterio della gradualità, concordando la suddivisione tra loro entro il 30/04 e 1/10 di ogni anno; Il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola con le seguenti modalità:

a- Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con la bambina, trascorrerà poi, con loro il Lunedì dell'Angelo, mentre il genitore che trascorrerà con la minore il giorno di Santo Stefano trascorrerà con loro il giorno di Pasqua e così ad anni alterni. L'alternanza inizierà da Natale 2017 con turno della Sig.ra R II resto delle vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse secondo gli ordinari turni di visita.

b- Nel caso in cui uno dei genitori intenda trascorrere parte delle vacanze di Natale o di Pasqua in luogo di villeggiatura, dovrà comunicare il progetto di partenza per le vacanze almeno un mese prima delle festività medesime.

Il progetto di vacanza dovrà, comunque, tenere conto dei diritti di visita di entrambi i genitori, salvo ogni loro diverso accordo.

c- Per quanto concerne le vacanze estive, la figlia trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con la madre ed una settimana con il padre con esenzione dai diritti di visita dell'altro coniuge per tali periodi. I progetti dei periodi di vacanza da trascorre con la bambina dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo. I genitori si comunicheranno, altresì, le destinazioni di vacanza ed i recapiti telefonici (nel caso in cui la località non sia raggiungibile a mezzo del telefono cellulare) soprattutto nell'ipotesi di vacanza da trascorrersi fuori dai confini nazionali. La possibilità di trascorre con la piccola una oppure due settimane durante il periodo estivo permarrà anche qualora uno dei coniugi decida di trascorre le vacanze presso la propria abitazione, senza partire, per alcun luogo di villeggiatura.

d- Per ogni altro ed eventuale periodo (ponti e ferie nell'arco dell'anno lavorativo) i coniugi si accorderanno con congruo anticipo nel rispetto degli impegni scolastici della bambina e delle esigenze educative in genere.

e- I coniugi si comunicheranno vicendevolmente i loro programmi, in quanto coinvolgano la figlia minore, con preavviso di almeno quindici giorni.

f- **I genitori consentiranno sin d'ora, reciprocamente all'altro coniuge, di contattare la bambina al mattino (ore 7.20) prima dell'inizio a scuola e alla sera (ore 19.00 circa), senza frapporre alcun ostacolo a tali comunicazioni telefoniche.**

8. Stabilirsi sin d'ora che, in caso di collocazione della piccola presso la madre, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento della somma mensile di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta ad indicizzazione ISTAT con decorrenza dall'anno successione, oltre al 50% delle spese straordinarie.

9. Confermare a carico del signor A l'obbligo di provvedere al mantenimento della signora R E, in considerazione dello stato di disoccupazione della stessa, in misura non inferiore ad euro 200,00 mensili, rivalutabile secondo ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, come da Ordinanza presidenziale, fatto salvo la modifica in melius dell'importo in favore della ricorrente;

10. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio od al rinnovo dei documenti di espatrio per sé e per la minore.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.

In via istruttoria

Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze tutte di cui alla sopra estesa narrativa che qui si intendono interamente ritrascritte, formulate in termini positivi e scevre da valutazioni, debitamente capitolate e precedute dalla locuzione "'Vero che con la più ampia riserva di altro capitolare, dedurre e produrre.

Si insta per il deposito di documentazione fotografica attestante la vita scoiale della bambina

TRIBUNALE DI

Nel giudizio n, 4809/2017 R.G. - Dott.ssa Pupa

promosso da:

E R con l'avv,

- ricorrente -

contro

A A con l'avv..

-resistente-

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLA CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL STG. 7

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

ogni contraria ed avversa istanza e/o deduzione disattesa,

- nel merito: 1) sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa in capo alla signora R per le motivazioni sopra esposte;

2. sia disposto l'affidamento esclusivo della figlia G al padre (0, in subordine, l'affido condiviso con collocazione presso l'abitazione paterna) per le ragioni di cui in narrativa, con diritti di visita da parte della madre in maniera assistita, secondo quanto vorranno all'uopo stabilire gli assistenti sociali di cui sin d'ora si chiede l'intervento (0, meglio la prosecuzione dell'intervento) e la relativa supportata indicazione;

3. venga disposto un contributo al mantenimento della figlia G a carico della madre nella misura di € 250,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato al signor A il tutto oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche (libri, gite, rette, materiale scolastico non corrente), sportive, ricreative, ludiche e culturali nonché, in genere, il 50% delle spese straordinarie, documentate e concordate (salva l'urgenza),

4. venga formalmente disposta a favore del signor A l'assegnazione della casa coniugale, sita in da cui, peraltro, la signora si è volontariamente allontanata ormai da quasi un anno. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.

In via istruttoria: con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre ulteriori documenti nei termini ex art. 183 c.p.c., si chiede che il Tribunale, già prima dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, voglia assumere ogni più opportuna informazione dagli assistenti sociali e dagli psicologi del Comune di e dalla Tutela Minori che attualmente stanno già seguendo la vertenza di cui trattasi, disponendo, altresì, ogni più opportuno accertamento di ordine piscologico e circa la capacità genitoriale in capo alla signora R

8.7.2019

N. R.G. 3068/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3068/2017 promossa da:
R R (C.F.
rappresentata e difesa a mezzo dell'avv. Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
, con il patrocinio a carico dello Stato, e dell'avv., elettivamente domiciliato in
M R (C.F.
dell'avv. , elettivamente presso il difensore avv.

RICORRENTE contro

), con il patrocinio dell'avv.
domiciliato in
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:

Dall'unione nasceva in data 24/3/2013 il figlio N

Con atto di ricorso depositato in data 9/5/2017 la Sig.ra R R adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo remissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.

Provvedeva a costituirsi il Sig. M R mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione fonnulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.

Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Separazione

Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.

Addebito della separazione

La domanda di addebito svolta dalla ricorrente è fondata e meritevole pertanto di accoglimento alla luce degli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento penale a carico del resistente scaturito dalla denuncia per maltrattamenti sporta dalla ricorrente (procedimento che non si definiva con il patteggiamento per effetto del rifiuto opposto dal P.M. alla proposta formulata dal Sig. M

R

Nella sentenza di condanna di quest'ultimo (sub doc. 10 di parte rie.) vengono riportate le dichiarazioni rese da un connazionale della coppia, convivente con le parti all'epoca dei fatti, il quale interveniva per fermare M sporco di sangue e con un coltello in mano mentre la ricorrente sul corpo presentava ferite da taglio (come riscontrato dagli agenti intervenuti).

Il teste riferiva che si trattava dell'ennesimo litigio all'interno della coppia, come riferito anche dai vicini di casa, e nella sentenza si rimarca il fatto che nel corso di tali litigi il resistente picchiava sia la moglie che il figlio, talora lasciando quest'ultimo senza mangiare.

Tali deposizioni, corroborate anche dal referto medico acquisito in sede penale, confortano pienamente la versione della ricorrente in ordine all'atteggiamento maltrattante e violento

del Sig. M con una frequenza pressoché quotidiana e per futili motivi.
Tale condotta, gravemente lesiva della dignità e dell'integrità dei familiari, è stata la causa unica ed efficiente della frattura della comunione spirituale e materiale tra le parti.

Affido del minore

Si confermano sul punto le determinazioni assunte dal (alle quali ha fatto riferimento anche la Corte d'appello investita del reclamo avverso l'ordinanza Presidenziale) non essendo intervenuti elementi di novità ed in considerazione del percorso tuttora in atto a favore della ricorrente e del minore con la prospettiva di fare rientrare entrambi nella casa coniugale e riprendere una vita ordinaria.
Il resistente peraltro, ristretto in seguito alle vicende di causa, è stato attinto da un provvedimento di espulsione e non potrebbe comunque di fatto esercitare le proprie prerogative genitoriali.

Assegnazione della casa coniugale
Si conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con i relativi arredi, in ragione del previsto rientro della stessa con il figlio nell'abitazione.

Contributo del resistente al mantenimento della moglie e del figlio
Si confermano le determinazioni assunte in sede Presidenziale, condizionandole però necessariamente alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del resistente, non essendo egli ora nelle condizioni per produrre reddito.

Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente ed a favore dell'Erario in ragione del patrocinio a carico dello Stato goduto dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto dell'emissione della sentenza di separazione nel corso del giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri R R e M R ,
   coniugatisi nello Stato del in data 6/1/2010;
2. addebita la separazione al resistente;
3. conferma l'affido all'ente (Comune di) e le ulteriori determinazioni assunte dal
4. assegna la casa coniugale, con i relativi arredi, alla ricorrente;
5. conferma la contribuzione del resistente per moglie e figlio stabilita in sede Presidenziale, condizionandola tuttavia alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del resistente;
6. condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite nella misura che verrà liquidata separatamente. Manda alla cancelleria per quanto di competenza, provvedendo altresì alla comunicazione al Comune di 5 ottobre 2018

Il Presidente Est. dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.
3068/2017
SENE. 1592/2018

II sottoscritto Cancelliere, rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;
visto il termine prescrittivo di legge, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;

certifica

che la sentenza n.1592/2018, pubblicata il 10/10/2018 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1) Dott. Massimiliano Radici - Presidente

2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore

3. Dott.ssa Annarita D'Elia - Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1398/2018 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/10/2018 e promossa da

S T , elettivamente domiciliata in presso Io studio degli avv.ti ;

che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

S D , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e

difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi S S fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente all'avversa domanda di separazione dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;

Nel contempo, deve prendersi atto che le parti hanno raggiunto nelle more processuali un accordo avente ad oggetto: la rinunzia alle reciproche domande di addebito della separazione all'altro coniuge, l'affidamento esclusivo del minore K alla madre, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, nonché la determinazione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 300 mensili rivalutabili annualmente, oltre a! 50% delle spese straordinarie previamente concordate, cui si aggiunge la somma mensile di euro 20 a titolo di rientro degli importi maturati per tale titolo e non versati.

Deve, infatti, ritenersi che l'affido esclusivo del bambino alla madre sia rispondente all'interesse del minore (di anni tre) alla stregua delle circostanze esposte dai Servizi Sociali del Comune di nelle relazioni in atti, ove si dà atto non solo di una situazione di alta conflittualità nella coppia, ma anche delle difficili condizioni di salute del affetto da (patologia che aveva tenuta nascosta alla moglie) e attualmente inserito in un programma di recupero presso il a causa della sua tossicodipendenza; al contrario, i Servizi Sociali hanno segnalato come la S abbia sempre collaborato e partecipato

all'intervento dell'educatrice domiciliare (verso la quale il marito aveva sempre tenuto atteggiamenti di insofferenza e di ostacolo), nonché partecipato con regolarità ai colloqui di sostegno con la psicologa, traendone beneficio relativamente a determinati aspetti di insicurezza e fragilità nella sua genitorialità.

Per i predetti motivi si ritiene opportuno che gli incontri tra padre e figlio avvengano in spazio neutro con le modalità e tempistiche suggerite dai Servizi Sociali, cui è demandato il compito di monitorare il nucleo familiare approntando i dovuti interventi di sostegno psicologico per i genitori e di supporto educativo al minore; qualora l'evoluzione della relazione tra padre e figlio dovesse assumere un andamento positivo, spetterà ai Servizi Sociali la predisposizione di diverse modalità di visita per garantire al S maggiori spazi di autonomia nell'esercizio della sua genitorialità.

Stante l'intervenuto accordo, può disporsi la totale compensazione tra le parti delle reciproche spese di lite,

P . Q . M .

1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi S

2. Affida il minore K in via esclusiva alla madre;

Il Tribunale di cosi deliberando in via definitiva:

3) Dispone che il padre possa incontrare il figlio presso i Servizi Sociali secondo le tempistiche e le modalità dagli
stessi stabilite;

4. Assegna alla ricorrente la casa coniugale;

5. Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento del bambino di euro 300, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese

straordinarie da concordarsi previamente;

6. Prende atto che le parti hanno pattuito le ulteriori condizioni di cui ai punti 2, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato foglio;

7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

8) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

9) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di per quanto di loro spettanza.

Così deciso in nella camera di consiglio del 23/10/2018

Il Giudice Estensore

Il Presidente
Il Giudice
Radici dr. Mas[illegible]

IL CANCELLIERE
Cristiani Rosanna

1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con obbligo di mutuo rispetto;

2. disporre l'assegnazione della casa coniugala alla signora S' con quanto l'arreda ad esclusione della televisione regalata dalla sorella S quando la signora S avrà reperito altra tv nuova, che l'abiterà con il figlio K subentrando negli obblighi di cui al contratto di locazione. La signora S • si impegna altresì a volturare a proprio nome le utenze della casa coniugale;

3. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore K alla madre con collocazione presso la stessa;

4. il signor Setti potrà vedere il figlio K con le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale del Comune di

5. inizialmente il signor S potrà vedere il figlio K in modalità protetta in spazio neutro salvo future disposizioni modificative e migliorative dei Servizi Sociali. Analogamente ciò avverrà per le festività e le vacanze estive;

6. il signor S verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore K la somma di € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere da novembre 2018, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge previamente concordate. Oltre a rivalutazione ISTAT annuale;

7. il signor S si impegna altresì a versare la somma di € 20,00 (venti) mensili a titolo di arretrati per il mantenimento di cui al precetto del 19.9.2018 e ciò sino alla concorrenza di € 1.196,98 (importo già comprensivo del mantenimento di ottobre e dedotti gli acconti già versati)

sempre da novembre 2018;

8. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;

9. i coniugi rinunciano altresì reciprocamente alle rispettive domande di addebito;

10. disporre, dato atto dell'accordo tra le parti, il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo targato in favore del signor S D ;

11. disporsi la compensazione delle spese di lite.

TRIBUNALE DI

Cancelleria civile

SENT. 1714/2018 *R.G. 1398/2018*

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, per l'impugnazione;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.1714/2018, pubblicata il 05/11/2018 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

, 17/05/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

N. R,G. 4072/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO dì

SEZIONE Prima CIVILE

II Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimiliano Radici dott. Maria Eugenia Pupa dott. Annarita D'Elia
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4072/2017 promossa da:

M con il patrocinio dell'avv.
dell'aw. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RICORRENTE

contro

F D (C.F. A con il patrocinio a carico dello Stato, rappresentato e difeso a mezzo dell'avv. [1] e dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE

con l'intervento del

P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Per la parte ricorrente:

In via principale e nel merito
1. Pronunciare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il divorzio giudiziale dei coniugi Mi F e F Di ordinando all'Ufficiale dello stato civile del competente Comune di procedere alla trascrizione della sentenza ed alle annotazioni di legge;
2. affidare in via esclusiva alla madre, Signora M F la figlia minore G F; con collocamento presso la casa coniugale sita ad , stabilendo che il padre veda la figlia ogni qual volta lo desideri, ovviamente secondo le disponibilità ed il volere della minore, ormai in grado di gestire autonomamente i suoi rapporti affettivi;
3. confermare il contributo del padre, signor FD al mantenimento della figlia minore in complessivi euro 250,00 mensili, od in misura maggiore che il Collegio riterrà opportuna, da corrispondersi entro il giorno trenta di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
4. obbligare entrambi ì genitori a concorrere al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia G F secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di. qui di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- *visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;*

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- *cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;*

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- *tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;*

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- *tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;*

Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- *tempo prolungato pre-scuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;*

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- *corsi di istruzione; attività sportive; ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.*

5. revocare l'uso esclusivo concesso in sede di separazione al sig. D della casa di , e quindi statuire che sia disposta la vendita di tale immobile di proprietà di entrambi i coniugi al fine di assegnare la somma ricavata dalla stessa a copertura dei debiti in essere, sino ad esaurimento, compreso l'importo di €. 7.598,01 alla sig.ra Fquale mancato

versamento del mantenimento per le figlie dal novembre 2014 a novembre 2016 oltre spese, come da precetto notificato in data 02.12.16.
6. confermare tutte le restanti condizioni di separazione non espressamente modificate. Ammettersi prova per interpello e per testi sui fatti e sulle circostanze riportate in narrativa, preceduti dalla locuzione 'vero che ", e, in ogni caso, sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c, ivi da intendersi integralmente ritrascritti.

Per la parte resistente:

In via principale e nel merito
1. Pronunciare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il divorzio giudiziale dei coniugi M F e F D ordinando all'ufficiale dello stato civile del competente Comune di procedere alla trascrizione della sentenza ed alle annotazioni di legge.
2. affidare in via esclusiva alla madre, Signora Fi la figlia minore G F con collocamento presso la casa coniugale sita ad
5/b, stabilendo che il padre veda la figlia ogni qual volta lo desideri, ovviamente secondo le disponibilità ed il volere della minore, ormai in grado di gestire autonomamente i suoi rapporti affettivi;
3. confermare il contributo del padre, signor FD al mantenimento della figlia minore in complessivi euro 250,00 mensili, od in misura maggiore che il Collegio riterrà opportuna, da corrispondersi entro il giorno trenta di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
4. obbligare entrambi i genitori a concorrere al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia G F, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di
- *qui di seguito riportato:*

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- *visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;*

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- *cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;*

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
9 tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- *tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;*

Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- *tempo prolungato prescuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:*
- *corsi di istruzione; attività sportive; ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.*

5. confermare tutte le restanti condizioni dì separazione non espressamente modificate.

Con vittoria di spese ed onorari oltre spese generali 15 % epa ed iva come per legge da liquidarsi a favore dell'Avv. M quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Ovvero con ordine di pagamento da parte del fondo gratuito patrocinio dello Stato a favore dell'Avv. M M di spese ed onorari oltre spese generali 15 % epa ed iva come per legge, così come da provvedimento di ammissione, prodotto in atti, relativo alla delibera del n 29.09.2017

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

I Sigg.ri M F e FI D contraevano matrimonio concordatario in in data 2/6/1990 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. parte II, serie A, anno 1990).

Dall'unione nascevano le figlie S T 1993 e G 2001).

A seguito di ricorso i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di in data 28/4/2015 per la separazione consensuale che veniva ritualmente omologata.

Con atto di ricorso depositato in data 20/6/2017 la Sig.ra M F, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.

Si costituiva il Sig. F D. mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile, formulando le proprie richieste in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.

Esaurita la fase Presidenziale, la causa veniva rimessa avanti al G.I..

Espletati gli incombenti di rito la causa viene decisa con sentenza.

Divorzio

I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).

E' pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.

Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), 1. 898/1970.

Regolamentazione della responsabilità genitoriale e del contributo economico paterno per la figlia G F

Le parti hanno rassegnato sul punto conclusioni convergenti.

Nulla osta all'accoglimento di tali condizioni avuto riguardo alle esigenze di cura, mantenimento ed educazione della figlia.

Richiesta di revoca dell'assegnazione dell'immobile di

La domanda svolta sul punto dalla ricorrente è inammissibile in quanto priva di connessione qualificata con la domanda divorzile.

L'assegnazione dell'immobile di contenuta nell'accordo di separazione consensuale costituisce un patto aggiuntivo rispetto agli accordi relativi alle domande oggetto del procedimento di separazione (diversamente dall'assegnazione della casa coniugale).

Ne discende che, in assenza di accordo tra le parti, essa non può essere oggetto di trattazione in questa sede, ove si discute unicamente della domanda divorzile e delle domande assistite da connessione qualificata con quest'ultima (dovrà essere valutata in separato giudizio).

"La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, 1'affidamento dei figli, rassegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione dì un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c" (Cass, sez. I, sent. 16909 del 19/8/2015).

Spese di lite

Le spese di lite vanno compensate per 2/3 tenuto conto del fatto che il giudizio è dipeso dalla necessità di ottenere la pronuncia divorzile e che le condizioni in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e del contributo economico paterno per la figlia sono convergenti.

Le spese residue vanno poste a carico della ricorrente ed a favore dell'Erario in ragione della reiterazione della domanda relativa all'immobile di dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri M F e F D in in data 2/6/1990
   (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. parte II, serie A, anno 1990);
2. affida in via esclusiva alla madre, Signora M F , la figlia minore G F , con collocamento presso la casa coniugale sita
   ad stabilendo che il padre veda la figlia ogni qual volta lo desideri, ovviamente secondo le disponibilità ed il volere della minore, ormai in grado di gestire autonomamente i suoi rapporti affettivi;
3. conferma il contributo del padre, signor F D, al mantenimento della figlia minore in complessivi euro 250,00 mensili, od in misura maggiore che il Collegio riterrà opportuna, da corrispondersi entro il giorno trenta di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
4. dispone che entrambi i genitori concorrano paritariamente alle spese non coperte dall'assegno periodico per la figlia G F. secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di 1 qui di seguito riportato:

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

- corsi di istruzione; attività sportive; ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

5. conferma le restanti condizioni di separazione non espressamente modificate (precisando che ia domanda relativa alla revoca dell'assegnazione al resistente dell'immobile di è inammissibile in questa sede);
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
7. compensa per 2/3 le spese di lite e pone le residue a carico della ricorrente ed a favore dell'Erario avuto riguardo alla liquidazione con separato decreto previo deposito della relativa istanza.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

31 ottobre 2018

Il Presidente Est.
dott. Massimiliano Radici

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.4072/2017
SENT. 1722/2018

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, per l'impugnazione;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.1722/2018, pubblicata il 05/11/2018 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

17/05/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

Il Tribunale di

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

sezione civile, composto dai sigg. Magistrati;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1) Dott. Massimiliano Radici
- Presidente
2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice Relatore
3) Dott.ssa Annarita D'Elia
- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3521/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/10/2018 e

promossa

da

C A , ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed elettivamente domiciliata in presso

lo studio dell'avv, che la rappresenta e difende giusta allegata in atti;

-RICORRENTE

contro

C M , elettivamente domiciliato in I presso lo studio degli avv.ti (che

lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da foglio allegato.

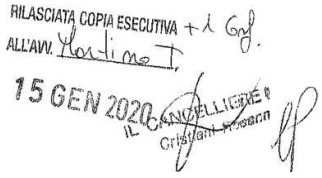

TRIBUNALE DI

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito:

Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra A i C e IVI C in data 11.9.2008, registrato presso il Municipio di in data 26.10.2009 e trascritto presso il Comune di in data 20.10.2015 Registro Atti di Matrimonio Parte II Serie C n. ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di S L ' li procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Viste le relazioni dei Servizi Sociali, disporre l'affidamento esclusivo di E alla madre, con collocamento presso la madre e disponendo le più adeguate modalità divisa con il padre; Disporre a carico del padre, un contributo al mantenimento a favore del figlio E , da corrispondersi mensilmente a favore della madre per un importo non inferiore a € 500,oo, importo da corrispondersi entro il 5 di ogni mese soggetto a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludiche da concordarsi tra i genitori, salvo l'urgenza;
Con vittoria di spese

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti 1'11/09/2008 in A è fondata e meritevole di accoglimento.

Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta nel 2016 nel corso del giudizio di separazione (conclusosi con decreto di omologa del 15/02/2016) e tra loro non vi é più stata riunione.

Lo stato di separazione protrattosi per due anni, l'esistenza del presente ricorso ed il vano esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Per quanto concerne l'affidamento del minore E deve prendersi atto che in corso di causa è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali affinché venissero disposte le più opportune misure a sostegno della genitorialità ed a tutela del minore, alla stregua dei comportamenti inadeguati del bambino oggetto di segnalazione da parte delle sue insegnanti e degli atteggiamenti prepotenti e diseducativi del padre, mentre il resistente dichiarava di opporsi all'intervento dei Servizi Sociali, instando per la conferma dell'affido condiviso pattuito in sede di separazione.

A tale proposito, tuttavia, deve precisarsi che l'ordinario regime di affido condiviso ben può essere oggetto di deroga sulla base di adeguate motivazioni circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.

Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'uria o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass, 22/09/2016 n° 18559) "alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura,

educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica"; pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo; nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori; nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).

[) vigilerà sull'attuazione, da parte dei genitori, del percorso di lavoro relativo al superamento della conflittualità.

Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno mensile in favore del figlio, si stima equo rideterminare la misura in 6 300 mensili, cui si aggiungono la rivalutazione annua I.S.T.A.T, ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di trattandosi di un importo congruo rispetto alle esigenze di E ed alla situazione reddituale delle parti così come esposte all'udienza del 23/10/2018, in cui il resistente ha dichiarato di guadagnare euro 1.000 per tredici mensilità.

Alla sostanziale soccombenza del resistente in ordine alle domande relative al contributo al mantenimento (peraltro non integralmente versato) ed al regime di affidamento delle prole consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente (con il versamento diretto in favore dello Stato) come da quantificazione operata in dispositivo sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, con il riconoscimento del compenso relativo alle due prime fasi (in assenza di attività istruttoria e di redazione degli atti conclusivi) e con la riduzione

del 50% prevista dal Testo Unico Spese di Giustizia, stante l'ammissione della C al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,

Il Tribunale di E ...Ai ' osi deliberando in via definitiva: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti 1'11/09/2008 in Albania, trascritto in Italia il 20/10/2015

presso il
Comune di
(Registro atti di matrimonio- parte II-serie C-atto n.

2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;

3) affida il figlio E al
Comune di
mantenendo il suo collocamento presso la madre, assegnando a

detto Ente il compito dì attuare gli interventi di cui alla parte motiva della sentenza e di monitorare la situazione;

4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno di €

300, oltre la rivalutazione annua I.S.T.A.T, ed il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche relative

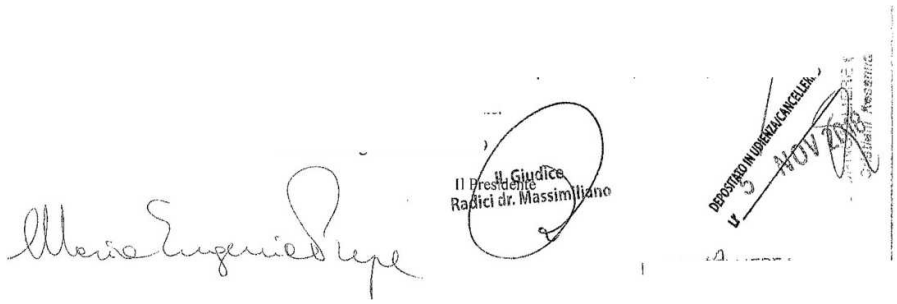

alla prole come da protocollo della
Corte di Appello di
, previamente concordate
fatta salva l'urgenza e
d o cu ni en ta l
m ente d i m os
trate;
5) condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente nell'importo di € 700, oltre IVA, CPA e rimborsi
spese forfetario del 15%, con il
versamento diretto in favore dello Stato,
Così
deciso
in
Il Giudice
Estensore
nella camera di consiglio del
23/10/2019

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.3521/2017
SENE. 1727/2018

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, per l'impugnazione;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n. 1727/2018, pubblicata il 05/11/2018 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni

previste ex art. 327 c.p.c.

, 17/05/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

IL TRIBUNALE DI
- 1A SEZIONE CIVILE

- Presidente
- Giudice

Relatore

- Giudice

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

1. Dott. Massimiliano Radici
2. Dott. Maria Eugenia Pupa
3. Dott. Annarita D'Elia

-Vista l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'avv. con riferimento al
punto 5 del dispositivo della sentenza n. 1727/18 nella parte in cui veniva ordinato alla controparte il pagamento diretto in favore dell'Erario delle spese di lite di pertinenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alle quali veniva, altresì, applicata la diminuzione del 50% prevista dal Testo Unico Spese di Giustizia;

-Precisato che a sostegno dell'istanza la ricorrente faceva presente che con successivo decreto del 13/11/2018 il Tribunale aveva revocato l'ammissione della stessa al beneficio de quo, dando atto che detta revoca comportava automaticamente il venir meno di quei provvedimenti che traevano la loro ragion d'essere nella sola permanenza del beneficio;

-Rilevato, pertanto, che più che di correzione di errore materiale, posto che dette statuizioni costituivano l'attuazione di disposizioni di legge, trattasi di integrazione della sentenza;

P. Q. M.

DISPONE

l'integrazione del punto 5 del dispositivo della sentenza n. 1727/18 nel senso di precisare che a seguito della revoca del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 13/11/2018 il soccombente dovrà rifondere non già direttamente all'Erario ma alla ricorrente le spese di lite da essa sostenute nell'importo non più dimezzato di € 700, oltre gli accessori di legge, bensì di € 1.400, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

così deciso nella camera di consiglio dell'08/11/2019

Il Giudice estensore

Il Presidente

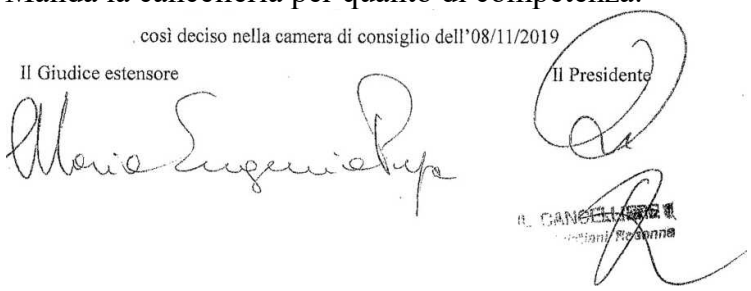

749
/18

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11 Tribunale di 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati: /

1) Dott. Massimiliano Radici - Presidente

2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore

3. Dott.ssa Annarita D'EHa - Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1614/2017 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/10/2018 e promossa

da

R V elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

-RICORRENTE

contro

S I , ammesso al patrocinio a spese dello **Stato,** elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv; che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio allegato.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 24/06/2000 in è fondata e meritevole di accoglimento. Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale, avvenuta nel 2014 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1128 del 28/07/2015 e tra loro non vi é più stata riunione.

Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, resistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.

Possono accogliersi le domande congiunte delle parti in punto di affidamento e/o collocamento della prole, nonché di determinazione del contributo al suo mantenimento, in quanto congrue rispetto alle esigenze delle minori G ed E ed alle condizioni economiche dei contendenti.

In particolare, risulta opportuno confermare l'affidamento delle minori al Comune di . pur mantenendo il collocamento in atto di G presso il padre e di E presso la madre, alla luce del contenuto della relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 13/08/2018, da cui emergono evidenti difficoltà relazionali tra la madre e la figlia G anche in considerazione dell'instaurazione, da parte della prima, di un rapporto di convivenza con un nuovo compagno non del tutto gradito alla minore e, nel contempo, palesi lacune nell'esercizio del ruolo genitoriale in capo allo S bisognevole di un supporto pedagogico e di una presa in carico presso il che egli non ha ancora intrapreso con il dovuto impegno; deve, tra l'altro, rilevarsi che G sottopostasi ad aborto in primavera, è stata ritenuta bisognosa di un percorso di rielaborazione dell'accaduto e di sostegno alla sessualità.

In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, si stima congruo compensare totalmente le rispettive spese di lite, in conformità, peraltro, alla loro istanza sul punto.

P , Q . M .

Il Tribunale di così deliberando in via definitiva:

1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 24/06/2000 in

2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. parte II, serie A, anno 2000;

3. dispone l'affidamento delle minori G ed E a! Comune di con il loro collocamento, rispettivamente, presso il padre e presso la madre, disponendo che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé la figlia non convivente secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali;

4. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia con sè convivente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di

5. invita le parti a sottoporsi al percorso di sostegno pedagogico suggerito dai Servizi Sociali ed ad accompagnare G

a quello psicologico indicato nella relazione sopra citata;
6) invita lo S
a sottoporsi alla presa in carico da parte del territorialmente competente ed a trasmettere ai Servizi Sociali il risultato dell'esame del capello che si è impegnato ad effettuare entro il 15/11/2018;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite,
Così deciso in
nella camera di consiglio del 30/10/2018,
Il Giudice estensore
lano

IL CA
Crfàti

TRIBUNALE DI BUSTO AR^IZIO
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA

PERVENUTO/D0WATO

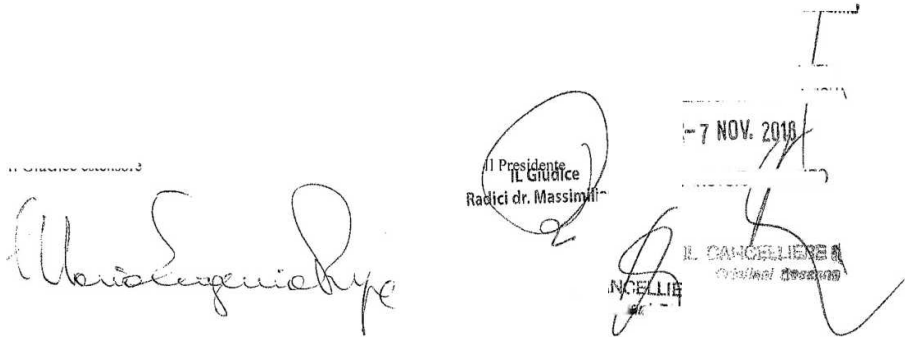

TRIBUNALE ORDINARIO DI

SEZIONE 1° CIVILE

RG, 1614/2017

Giudice Istruttore : dott. ssa Maria Eugenia PUPA

Nel ricorso per la cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso da:
(ricorrente)
con
Aw

CONTRO

S'
(resistente)
con
Avv

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE

Piaccia allTH.mo Tribunale Ordinario di *contrariis rejectis,* tenuto conto che le parti hanno

raggiunto un accordo, all'esito della udienza del 30.10.2018 , in ordine alla determinazione delle condizioni di cessazione degli effetti civili di matrimonio , come di seguito riportate:

1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 24.06.2000 tra i sigg.ri V R e I S, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di

all’atto n, - parte II - serie A - anno 2000,

2. Dichiarare l’affidamento dei figli minori G S e E S all’Ente;

3. La figlia G S viene collocata preso l’abitazione paterna mentre la figlia E S viene collocata presso

l’abitazione materna, disponendo e regolamentando l’Ente affidatario in ordine alla frequentazione di ciascun coniuge con i figli minori;

4. Ciascun genitore provvederà singolarmente al mantenimento della figlia presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di

30.10.2018

1850/18

- Presidente
- Giudice Relatore
- Giudice

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di 1A sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:

1. Dott. Massimiliano Radici
2. Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3. Dott.ssa Annarita D'Elia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7082/2016 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/09/2018 e promossa

da

M. Gì ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. < , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

-RICORRENTE

contro

M A elettivamente domiciliata in presso lo studio degli avv.ti

che la rappresentano e difendono per mandato allegato alla comparsa di costituzione;

-RESISTENTE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DELP.M.

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da foglio allegato.

CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: come da foglio allegato.

Tribunale di
Sez. Famiglia
Dott.ssa Pupa Maria Eugenia
R.g. 7082/2016

Per M *G* con l'avv.

Contro

M A con gli avv.

Parte ricorrente come sopra rappresentata difesa e domiciliata, contrariis rejectis insiste per la conferma parziale del provvedimento di cui all'udienza presidenziale quindi per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

- o Pronunciare la separazione personale dei coniugi
- o Affidare i figli minori M T e M E in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre.
- o Disporre l'assistenza dei servizi sociali competenti (ad oggi di) onde attivare gli incontri protetti padre figli, così da permettergli di ricominciare a vederli, nell'ottica di una ricostruzione del rapporto genitoriale andato perduto, pur condizionata alla graduale ripresa della relazione e con la più ampia discrezionalità circa le modalità e tempistiche.
- o Dichiarare l'obbligo a carico del ricorrente di versare a titolo di contributo di mantenimento ai figli la somma di € 300,00, rivalutatale annualmente secondo gli indici ISTAT- essendo allo stato disoccupato e vivendo con l'aiuto della madre- e di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese

straordinarie, intendendosi per esse quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive;

11.9.2018

Avv.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

GIUDICE ISTRUTTORE POTASSA PUPA MARIA EUGENIA - R,G, 7082/2016

NEL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI, PROMOSSO DA: M G CON L'AVV.

CONTRO: MA S CON GLI AVVOCATI

ED

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER LA RESISTENTE M A

Voglia rill.mo TRIBUNALE adito, contrariis rejectis, così giudicare: "*dichiararsi la separazione dei coniugi, con l'addebito al ricorrente M G ; disporsi l'affido esclusivo alla madre dei figli minori T. ed E ; disporsi un congruo assegno mensile di mantenimento a favore della moglie e dei figli minorenni, da corrispondere alla resistente, nella misura complessiva non inferiore ad € 1.000,00, oltre al 50% delle spese mediche non rimborsabile dal SSN e scolastiche. Con la vittoria delle spese e compensi professionali di causa".*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda delie parti diretta a conseguire la declaratoria di separazione personale dei coniugi é fondata e meritevole di accoglimento.

La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalia resistente limitatamente alla richiesta di pronunzia della separazione coniugale dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza; nel contempo, può accogliersi la richiesta della resistente di addebitare la separazione in via esclusiva al marito, stante la sua condotta di violazione degli obblighi coniugali, tra i quali quello di contribuire al mantenimento della famiglia, avendo egli abbandonato la casa coniugale nel 2012 senza fornire la dovuta assistenza economica alla propria famiglia.

In effetti, a fronte delle censure sollevate dalla resistente, il ricorrente ha addotto a propria giustificazione l'arresto e la carcerazione da lui subiti, ma tale tesi difensiva non coglie nel segno, atteso che detti eventi sono avvenuti nel dicembre del 2013, ossia in data successiva all'abbandono del domicilio familiare, mentre l'affermazione di aver comunque versato soldi in contanti alla moglie per il mantenimento della prole non ha trovato conferma probatoria.

Possono confermarsi le determinazioni precedentemente adottate dal Presidente del Tribunale in punto di affidamento dei due minori T e E (nati nel 2007 e 2009) in via esclusiva alla madre, posto che il ricorrente risulta non incontrare i figli da circa quatto anni; peraltro, la relazione trasmessa dai Servizi Sociali il 22/06/2018 ha descritto l'approccio del M come "frettoloso e scarsamente collaborante", come si può desumere dal rifiuto da lui opposto a fissare ulteriori appuntamenti dopo il colloquio del maggio 2107.

In particolare, il M (il cui atteggiamento viene definito "provocatorio") non ha mai organizzato in modo spontaneo la ripresa della relazione con i figli, ne si è mai attivato per avvicinarsi a loro, proponendo incontri ovvero inviando lettere o cercandoli telefonicamente; pertanto, allo stato gli operatori valutano l'attivazione degli incontri, seppure in ambito protetto, come scarsamente tutelante per i ragazzi, quanto meno prima che il M si sottoponga ad un percorso psicodiagnostico che lo aiuti a scoprire le reali motivazioni del recupero della sua funzione genitoriale.

Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, può, infine, confermarsi la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli non autosufficienti (due minori e uno maggiorenne) nel l'ammontare complessivo mensile di € 300, in quanto adeguata alla capacità reddituale del convenuto quale emersa nel presente giudizio, cui si aggiunge l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche della prole, previamente concordate fatta salva l'urgenza e documentalmente dimostrate.

Nulla può riconoscersi alla M a titolo di contributo al suo mantenimento, avendo ella riferito al G.I. di lavorare occasionalmente quale colf, di tal ché la stessa ha dimostrato di possedere capacità lavorativa.

In considerazione della pronunzia di addebito a suo carico, deve condannarsi il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente nella liquidazione effettuata in dispositivo; nel contempo, si ravvisano i presupposti per la revoca dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto

Il Tribunale di

così deliberando in via definitiva:

1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi M M con addebito al ricorrente;

2) Affida i minori T ed E in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di incontrarli in spazio neutro secondo le prescrizioni che verranno adottate dai Servizi Sociali subordinatamente all'ultimazione di un personale percorso psicodiagnostico idoneo al recupero della sua genitorialità;

3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 300 rivalutabile annualmente a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ludiche della prole previamente concordate (fatta salva l'urgenza) documentalmente dimostrate;

4. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;

5. Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

6. Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali di

Il Giudice Estensore

Il Presidente
Il Giudice
Radici dr. Massimiliano

TRIBUNALE DI
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. FAMIGLIA
4 DIC. 2018
PERVENUTO/DEPOSITATO
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Cristiani Rossana

Così deciso in nella camera di consiglio del 27/11/2018

TRIBUNALE DI
Cancelleria Civile

R.G.7082/2016
SENT 1850/2018

Il sottoscritto Cancelliere,
visto il termine di legge per l'impugnazione, di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
rilevato che dall'originale della sentenza che precede, non risulta alcuna comunicazione di impugnazione;

certifica

che la sentenza n.l850/2018, pubblicata il 04/12/2018 è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c.

01/08/2019

IL CANCELLIERE
Francesca Amoroso

N. **3301 /2017** R.G,

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est.
dott.ssa Fulvia de Luca Giudice
dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33017 /2017 in data 25 gennaio 2017 promossa da: **S'P** nata in data 1983 (Cod. Fisc. residente in rappresentata e difesa dall'Avv. el Foro di C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in via giusta atto di costituzione di nuovo difensore in atti;

RICORRENTE

DD nato a in data 1977 Cod. Fisc. residente in

RESISTENTE - CONTUMACE

Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del **PUBBLICO MINISTERO**, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.

OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA SIG. RA PS

Piaccia all' lll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti ***CONCLUSIONI***

Dichiarare *la separazione personale dei coniugi PS e DD rinunciando alla domanda di addebito al marito;*

1. Affidare *la figlia in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (affido c.d. super esclusivo);*

2. Assumere *ogni più opportuno provvedimento in merito ai rapporti tra G e il padre disponendo in ogni caso che gli incontri di quest'ultimo con la figlia avvengano, con la collaborazione dei servizi sociali territorialmente competenti, in spazio neutro e alla presenza di un educatore;*

3. Porre *a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia G con decorrenza dalla domanda, attraverso il versamento alla madre di un importo omnicomprensivo di*

€ 500,00 somma da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla sig.ra S e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat - caro vita;

4. Condannare *il signor DD alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio.*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2017, **SP** chiedeva a questo Tribunale, in via principale, di pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dal marito **DD** avendo celebrato matrimonio concordatario in data 2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di - anno 2006, dalla cui unione è nata una figlia, G (in data 2006). Domandava altresì l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo della minore G alla madre, con collocamento presso la stessa, nonché l'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito ai rapporti padre-figlia, attivando i Servizi Sociali competenti. Domandava, inoltre, un contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche straordinarie, condannando il resistente al pagamento delle spese processuali. In via subordinata, domandava un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche.

All'udienza presidenziale del giorno 21 marzo 2017, il Presidente f.f., vista l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, assegnava a parte ricorrente nuovo termine per la notifica degli stessi e del verbale, fissando nuova udienza per la comparizione personale dei coniugi in data 13 luglio 2017.

All'udienza del 13 luglio 2017, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione a parte resistente ex art.143 c.p.c., dato atto che il marito, benché ritualmente citato, non compariva personalmente né si costituiva, sentita la ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava la decisione in ordine alle ulteriori domande.

A scioglimento della riserva assunta, in data 14 luglio 2017 pronunciava l'ordinanza che di seguito si riporta:

"LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITA la parte ricorrente e il suo difensore;

RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;

OSSERVATO come sia emersa dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente supportate dai documenti prodotti (pur non essendo state versate in atti, per evidenti e giustificati motivi di riservatezza delle indagini in corso, le denunce sporte dalla signora S nei confronti del marito in relazione alle quali è pendente procedimento presso la Procura della Repubblica di Milano), che la stessa è stata vittima di episodi di aggressività e violenza nei suoi confronti ad opera del marito alla presenza anche della figlia minore, con

particolare riferimento anche agli ultimi episodi avvenuti nel settembre 2016 che hanno convinto la signora a denunciare finalmente l'accaduto;

OSSERVATO, altresì, che a seguito di segnalate condotte maltrattanti che sarebbero avvenute nel pregresso da parte del padre del D' nei confronti della moglie e dei di lui figli, erano stati aperti dei procedimenti presso il Tribunale dei Minori di Milano anche in relazione al nucleo familiare D/S che avevano portato ad un primo decreto provvisorio del 2 luglio 2014 con cui era stato disposto in via provvisoria ed urgente l'affido della minore G (nata il 2006) al Comune di l'attivazione di tutti gli interventi utili e necessari;

OSSERVATO che, stante l'aggravarsi della conflittualità tra i coniugi S/D (anche a seguito delle denunce penali), tenuto altresì conto delle situazioni di disagio della minore come evidenziate dai Servizi Sociali e dell'esito positivo degli accertamenti espletati sul capello del D il Tribunale dei Minori di Milano con decreto definitivo del 14/19 dicembre 2016 confermava l'affido della minore al Comune di residenza, incaricava l'Ente affidatario di svolgere attento monitoraggio sul nucleo con l'attivazione di tutti gli interventi necessari, prescrivendo ai genitori di collaborare all'attuazione provvedimento e al padre di proseguire nel percorso presso il Sert;

OSSERVATO che la ricorrente ha dato atto in udienza che i Servizi sociali incaricati si sono effettivamente attivati ma che il padre non ha più visto la figlia né in alcun modo si è attivato per incontrarla, interrompendo ogni rapporto con lei e con la figlia minore, disinteressandosi completamente, non partecipando in alcun modo alle sue scelte di vita e omettendo ogni a forma di contribuzione e di mantenimento;

RITENUTO, pertanto, che - stante l'assoluta criticità e delicatezza della situazione rappresentata, con siffatte riferite condotte violente del padre, tenuto altresì anche conto degli aspetti di fragilità della madre già evidenziati dal TM. che ha necessità in questo momento di essere maggiormente supportata nel processo di autonomizzazione, tenuto conto anche delle accuse reciproche che si sono rivolti i coniugi l'uno nei confronti dell'altro anche di abuso di sostanze stupefacenti, considerato inoltre la pendenza del procedimento penale con necessario coinvolgimento della medesima - in questa fase appaia maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore confermare l'affido della medesima al Comune di con collocamento presso la madre, figura comunque maggiormente protettiva con la quale la figlia è stata ormai abituata a stare in grado di curare il suoi bisogni, nella casa in affitto dove la medesima con l 'autorizzazione dei Servizi Sociali - secondo quanto riferito in udienza - si è trasferita da giugno 2017 in .

OSSERVATO che stante la gravità della situazione e tenuto conto del disinteresse del padre, appare opportuno in questo momento mantenere modalità di visite con il padre in Spazio neutro secondo tempi e modalità ritenute idonee dall'Ente e rispondenti al superiore interesse della figlia in una prospettiva di eventuale ripresa dei rapporti, solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante;

OSSERVATO che, a tutela dell'interesse della minore e alla luce del grave quadro rappresentato, deve essere dato incarico all'Ente Affidatario di svolgere un approfondimento tecnico psicodiagnostico, con relazione da trasmettere entro il termine indicato in dispositivo che consenta di accertare l'attuale situazione psicofisica della minore, la qualità della relazione della stessa con la madre e con il padre, le effettive capacità genitoriali di entrambi i genitori così da poter individuare il più idoneo regime di affidamento e collocamento della medesima (se opportuno mantenere l'affido all'Ente e/o valutare altri regimi come richiesto anche dalla madre) e comunque gli interventi necessari per garantirle un sano percorso di crescita;

RITENUTO, poi, di dover incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali, di avviare e/o proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto neuropsichiatrico per la minore per il tempo ritenuto necessario oltre che interventi di supporto alla genitorialità per la madre e per il padre come meglio indicate in dispositivo;

CONSIDERATO, infine, sotto il profilo economico che la ricorrente ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica presso due famiglie in nero per circa 5 ore al giorno, guadagnando € 10,00 all'ora per un totale dichiarato di € 180/200 a settimana; vive attualmente la figlia, dopo essersi allontanata dalla casa vicina della propria madre ove è vissuta con Gin una casa in affitto con canone di locazione di € 500,00 mensile (di cui la metà pagata dalla madre); invero dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di la stessa nel settembre 2016 risulta aver dichiarato di lavorare in un discobar con vari turni di lavoro; non risultano prodotte dichiarazioni dei redditi (che ha dichiarato di non aver mai presentato) né dichiarazioni sostitutive di atto notorio. La stessa ha altresì riferito che il marito le risultava inizialmente vivere a presso il padre e lavorare presso la società del medesimo padre, con guadagni che all'epoca della convivenza si aggiravano intorno ad € 1.000/1.200 al mese, senza peraltro poter essere precisa sull'importo né sull'attività attualmente svolta stante l'interruzione di qualsiasi rapporto (anche se attualmente forse lavora presso).

RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della prole, in attesa degli approfondimenti necessari, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto della situazione personale e abitativa attuale della madre e dei costi che la stessa deve sostenere integralmente anche per la bambina (comprensive anche dei supporti in suo favore), in mancanza di dati più precisi sulla effettiva situazione economica abitativa e lavorativa del padre di cui nulla di più preciso è dato sapere, pur considerato che lo stesso risulta dotato di piena ed integra capacità lavorativa e tenuto conto dei limitati oneri di mantenimento diretto a carico del medesimo che ha interrotto da tempo ogni rapporto con la figlia, di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione mediante il versamento mensile alla moglie di un assegno pari ad € 450,00 con carattere di onnicomprensività stante l'interruzione di qualsiasi rapporto tra le parti e la mancata condivisione di alcuna scelta relativa alla figlia, oltre al 50% delle sole spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista, in ordine alle quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo fra i genitori.

PQM

richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 13 luglio 2017):

1. AFFIDA ex art. 333 c.c. la figlia minore G (nata il 2006) al Comune di (come già stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Milano con decreto definitivo del 14/19 dicembre 2016), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore;

2. DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;

3. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre in via anche ai fini della residenza anagrafica;

4. DEMANDA all'Ente Affidatario di riavviare la ripresa dei rapporti tra la minore e il padre, solo ove quest'ultimo ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere un rapporto stabile e costante con la figlia, regolamentando la frequentazione in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità ritenuti più rispondenti all'interesse della minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica della medesima;

5. INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl ciascuno per la parte di rispettiva competenza, svolgere un approfondimento tecnico psicodiagnostico, con relazione da trasmettere entro il 15 dicembre 2017, che consenta di accertare l'attuale situazione psicofisica della minore, la qualità della relazione della stessa con i genitori e le effettive capacità genitoriali di entrambi i genitori così da poter individuare il più idoneo regime di affidamento e di collocamento della medesima e gli interventi necessari;
6. INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire nella presa in carico dell'intero nucleo familiare, avviando/proseguendo gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per la minore nonché gli interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e nello specifico per il padre, ove reperibile, garantendo che il medesimo prosegua nel percorso presso il Sert;
7. INCARICA l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo a questo Tribunale dopo la prima relazione, relazioni con cadenza trimestrale oltre che trasmettendo la relazione già redatta per il Tribunale dei minorenni di Milano e segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio;
8. PONE a carico di DD l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia G mediante il versamento a S P entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile onnicomprensivo di €450,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat) oltre al 50% delle sole spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale urgenti e/o prescritte dal medico di base o dallo specialista".
Nominava se' stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione in data 18 gennaio 2018.
A tale udienza il Giudice Istruttore, dato atto che la notifica dell'ordinanza presidenziale non si era regolarmente perfezionata entro il termine assegnato, disponeva la rinnovazione della stessa assegnando nuovo termine a parte ricorrente e fissava nuova udienza di comparizione e trattazione in data 7 giugno 2018. Inoltre, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 14 luglio 2014, così provvedeva:
"stante il cambio di residenza della minore attualmente residente a via .
DISPONE che la minore venga affidata al Comune di competente lern.lori.alm.enle e che il

Comune di (Ente affidatario precedente) si adoperi per il passaggio delle competenze e per una effettiva presa in carico da parte del nuovo Ente affidatario.
DISPONE che il Comune di faccia pervenire ultima relazione di aggiornamento con gli esiti acquisiti prima del passaggio di consegne e parimenti che il Comune di nuovo Ente affidatario faccia a sua volta pervenire una prima relazione di aggiornamento sulla situazione della minore e del nucleo familiare, prendendo in carico la situazione, avviando tutti gli interventi necessari e svolgendo tutti gli accertamenti delegati. Tali relazioni, ognuno nell'ambito della rispettiva competenza, dovranno pervenire entro e non oltre IL 30 MAGGIO 2018".
All'udienza del giorno 7 giugno 2018 il Giudice, rilevato che il convenuto non si costituiva nonostante ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Inoltre, sentita liberamente parte ricorrente, il Giudice disponeva che il Comune di in qualità di nuovo Ente affidatario, facesse pervenire con urgenza una relazione completa in merito alla minore e all'intero nucleo familiare entro e non oltre il 25 ottobre 2018, e rinviava la causa all'udienza del giorno 8 novembre 2018 per esame della stessa e ulteriore trattazione.
All'udienza stabilita, il procuratore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, domandando contestualmente i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza la rimessione della causa in istruttoria e la concessione dei termini richiesti.
In data 5 dicembre 2018 veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza e rinviata per gli incombenti di cui all'art. 183, 6° comma c. p.c. al 30 maggio 2019. A tale udienza, dopo aver esaminato la relazione dei Servizi sociali del Comune di del 25 marzo 2019, il procuratore di parte ricorrente si riportava alle memorie istruttorie depositate insistendo per l'acquisizione dei documenti allegati e chiedeva pertanto, anche alla luce degli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi sciali, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, viste le richieste istruttorie avanzate, ammetteva e acquisiva i documenti offerti in produzione e allegati alla seconda memoria istruttoria in quanto rilevati ; in assenza di ulteriori istanze istruttorie, vista la richiesta della parte ricorrente, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2019, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di facessero pervenire ulteriore relazione di aggiornamento entro e non oltre il 2

ottobre 2019 sulla situazione del nucleo e della minore, indicando se alla luce di quanto accertato, dovessero essere apportate delle modifiche al regime attualmente vigente (eventualmente con l'affido alla madre, come da sua domanda) ovvero se dovesse essere mantenuto nel superiore interesse della minore il regime di affido all'Ente con tutti i suggerimenti e le indicazioni opportune. All'udienza così fissata, stante la nomina di nuovo difensore a seguito di rinuncia al mandato dei precedenti difensori pur formalizzata nel giugno 2019, su richiesta del difensore medesimo, veniva disposto ulteriore rinvio per i medesimi incombenti all'udienza del 6 novembre 2019, ove parte ricorrente precisava le conclusioni sopra riportate, rinunciato espressamente alla domanda di addebito avanzata e al deposito di memorie conclusionali e il Giudice la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.

Il materiale probatorio

Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente, ancora non pronunciate. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata dalla parte, gli esiti dei compiuti accertamenti svoli dai Servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della figlia minorenne G. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della medesima, alla luce delle risultanze acquisite, tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della ricorrente, del comportamento assunto dal resistente in tutti questi anni di totale disinteresse e anche l'assenza nel procedimento, considerato altresì che la minore è stata sentita dagli operatori sociali, rendendo quindi l'ascolto della medesima in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).

La domanda di separazione

Ciò posto e premesso in fatto, nulla deve essere disposto in ordine alla separazione, essendo stata già pronunciata in data 5 dicembre 2018 sentenza parziale di separazione dei coniugi SP e DD

La responsabilità genitoriale

Per quanto concerne la questione dell'affidamento della figlia minorenne G - premesso che dapprima la legge n. 54 del 2006, poi il decreto legislativo n. 154 del 2013, hanno stabilito che il Giudice debba preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore (o l'affido all'Ente) - deve rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è dunque necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quel regime di affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizioni di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza; *ex multis* cfr.
Cass. civ. Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
Orbene, nel caso di specie, il Presidente F.F. con l'ordinanza sopra riportata ampiamente motivatale cui argomentazioni nella presente sede vengono condivise dal Collegio e richiamate, era stata disposto l'affido all'Ente della minore così come già disposto dal Tribunale dei Minori di Milano con decreto definitivo *del 14/19 dicembre 2016 (che confermava un decreto provvisorio)* stante la situazione particolarmente precaria del nucleo familiare con segnalate condotte gravemente maltrattante del marito nei confronti della moglie la presenza anche la figlia per cui pendeva procedimento penale, tenuto altresì conto delle reciproche accuse di abuso di sostanze stupefacenti e considerato l'evidenziata situazione di malessere della figlia G con interruzione completa dei rapporti con il padre.
Osserva il Collegio come sulla base di quanto ampiamente osservato ed evidenziato dagli operatori del Servizio Sociale incaricati a seguito delle ulteriori indagini delegate (cfr. relazione agli atti), permanendo una situazione ancora di precarietà del nucleo familiare, pur con i notevoli progressi che ha compiuto certamente la madre, supportata anche dalla di lei madre, per offrire alla figlia un ambiente familiare sereno e per cercare di rispondere a tutte le sue esigenze e i bisogni, anche al fine di garantire degli interventi maggiormente incisivi a tutela della minore e di supporto della madre, considerati anche i gravi fatti pregressi che hanno coinvolto i coniugi, le gravi accuse reciprocamente mosse, in attesa che auspicabilmente possa - con tutti gli interventi che verranno efficacemente svolti - riacquistare delle solide competenze genitoriali e recuperare una piena responsabilità genitoriale, proseguendo nel suo faticoso ma proficuo cammino di progressivo e graduale presa di distanza dal marito e dal suo passato di sofferenza, potendo il marito - attualmente agli arresti domiciliari - ancora costituire un elemento destabilizzante e riattivatore dei

traumi subiti, non essendo peraltro ancora concluso in via definitiva il processo penale, debba essere confermato l'affido della minore al Comune di Milano. L'Ente dovrà pertanto assumere ogni decisione rilevante per la minore come meglio indicato in dispositivo, mantenendo un'efficace presa in carico del nucleo familiare e della situazione della minore, proseguendo in tutti gli interventi di supporto per la stessa e soprattutto avviando/proseguendo degli interventi terapeutici di supporto che possono aiutare la madre a incrementare pienamente le sue capacità genitoriali, senza che siano necessari i supporti dei familiari, a superare definitivamente le sue difficoltà nell'esprimere e liberarsi delle sue emozioni, a rielaborare e quindi ad affrontare tematiche attivanti con la figlia in modo sereno, garantendo uno stabile e sereno percorso di crescita psicofisica per G pur in assenza della figura paterna.
Stante l'interruzione da tempo di ogni rapporto tra il padre e la figlia, tenuto conto anche dello stato di detenzione dello stesso, deve essere mantenuto l'incarico ai Servizi sociali, solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere un rapporto stabile con la figlia e nel rispetto della condizione psicoemotiva della stessa, di riavviare una frequentazione necessariamente in Spazio neutro. Si provvede come da dispositivo.

Il contributo al mantenimento dei figli

Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche, vanno svolte le seguenti considerazioni.
A tale proposito, si osserva, in punto di diritto, che anche la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di osservare che *"Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso*

ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. (Sez. 1, ***Sentenza*** *n. 17089 del 10/07/2013).*

Ciò premesso in diritto, in fatto non risultano essere emerse o provate specifiche sopravvenienze rispetto a quanto già valutato e motivato dell'ordinanza presidenziale. La signora S secondo quanto emerso dalla relazione dei servizi sociali risulta essere impiegata in un'impresa di pulizia con contratto di lavoro di 20 ore settimanali e vive sempre con la figlia in una casa in locazione. Il signor D risultava essere ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella ma nulla è dato sapere in ordine all'attualità ancora di tale misura cautelare, alla durata e/o ad un'eventuale autorizzazione a svolgere attività lavorativa.

Alla luce dei dati sopra evidenziati e degli elementi a disposizione, dovendo al momento la madre provvedere agli integrali oneri di cura, di gestione e di assistenza materiale della figlia, essendo nulli gli oneri di mantenimento diretto a carico del padre che non vede da tempo la figlia e dovendo comunque lo stesso contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) reputa il Collegio congro ed equo, confermare quanto già disposto.

Spese di lite

Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo *status* e stante la contumacia della parte convenuta, che non ha inteso formulare difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dato atto che con sentenza del Tribunale di Milano pronunciata in data 5 dicembre 2018 è stata già pronunciata la separazione dei coniugi, così decide:

1. AFFIDA ex art. 333 c.c. la figlia minore G (nata il 2006) al Comune di con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore;
2. DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori (solo la madre in caso di rifiuto del padre);
3. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre in via anche ai fini della residenza anagrafica;
4. DEMANDA all'Ente Affidatario di riavviare la ripresa dei rapporti tra la minore e il padre, solo ove quest'ultimo ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere

riprendere un rapporto stabile e costante con la figlia, regolamentando la frequentazione in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo tempi e modalità ritenuti più rispondenti all'interesse della minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica della medesima;

5. INCARICA l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di mantenere un'efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare, avviando/proseguendo gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per la minore nonché tutti gli interventi di supporto anche di carattere terapeutico per la madre al fine di farle riacquistare definitivamente un ruolo genitoriale più stabile e maturo;

6. INCARICA l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio;

7. PONE a carico di DD l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia G mediante il versamento a SP entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile onnicomprensivo di € 450,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat - prima rivalutazione agosto 2018) oltre al 50% delle sole spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale urgenti e/o prescritte dal medico di base o dallo specialista.

8. **SENTENZA** provvisoriamente esecutiva *ex lege;*

9. **NULLA** sulle spese di lite.

10. **MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di ente affidatario.

Cosi deciso, in Milano il giorno 20 novembre 2019.

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE

Dott.ssa Maria Laura Amato

N. 3303/2019 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE IX CIVILE

IL GIUDICE dott.ssa Maria Laura Amato,

Sul ricorso urgente depositato in data 8 marzo 2019 da NI A nei confronti di D] A e assegnato a questa A.G. in pari data ex artt. 342 bis, 342 ter c.c., 736 bis c.p.c., letti gli atti e di documenti di causa,
sentite le parti ed i loro difensori all'udienza del 21 marzo 2019;
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza,
letti gli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c ha pronunciato il seguente:

DECRETO

IL RICORSO, IL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE, GLI ESITI DELL'UDIENZA.

Rilevato che la ricorrente NI A, con ricorso urgente, ha richiesto pronunciarsi, anche *inaudita altera*
parte, un ordine di protezione, chiedendo che venisse disposto l'immediato allontanamento del marito
DI < A. (sposato con matrimonio contratto all'estero, registrato presso l'Ambasciata italiana di I > dalla
casa coniugale e/o comunque la immediata cessazione della condotta pregiudizievole tenuta dal medesimo nei suoi confronti alla presenza anche delle figlie minori nonché l'assegnazione di un contributo per il mantenimento per le stesse.

A fondamento dell'istanza la ricorrente ha dedotto ripetuti comportamenti violenti e vessatori del marito posti in essere nei suoi confronti a partire dalla metà del 2012, un anno dopo da quando la stessa raggiungeva il marito in Italia, anche alla presenza delle figlie, con una prima denuncia risalente all'anno 2012 presentata nei confronti del marito a seguito della quale la stessa è stata ospitata insieme ai figli presso "Il villaggio della madre e del fanciullo" per cinque mesi in mezzo; successivamente, a fronte delle insistenze del marito e le promesse e i buoni propositi, la signora decideva di dare una nuova occasione al padre dei suoi figli, abbandonando la comunità e ricominciando così una nuova vita insieme; secondo i racconti della ricorrente i comportamenti aggressivi e violenti del marito ricominciavano però a seguito del secondo matrimonio contratto dal signor D. in Senegal il 2 marzo 2018. In data 9 novembre 2018, la signora si decideva di recarsi nuovamente dinanzi alle Forze dell'Ordine presentando nuova denuncia davanti al Comando dei Carabinieri di Sedriano, descrivendo le difficili condizioni di vita nelle quali lei e le minori erano costretti a vivere (cfr. doc. 3, denuncia querela datata 9.11.2018), in particolare denunciando di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte del marito dopo essere stata afferrata per il collo con entrambi le mani, riuscendo alla fine a urlare chiamando aiuto e a divincolarsi, anche per l'arrivo delle figli più grandi in camera. Successivamente dopo che il marito era rientrato in senza peraltro comunicare nulla alla moglie e senza lasciarle denaro sufficiente, al rientro in data 23 febbraio 2019, la stessa subiva un ennesimo atto di violenza, per cui intervenivano in casa le Forze dell'Ordine e la signora veniva prontamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale dove veniva dimessa con prognosi di 7 giorni.

Osservato che sulla base del ricorso e di documenti ad esso allegati, ritenuti sussistenti i presupposti, in data 8 marzo 2019 veniva emesso provvedimento *inaudita altera parte* con cui, ai sensi degli artt. 342 bis, 342 ter c.c. 736 bis c.p.c., veniva ordinata a DI A la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad oratenuta nei confronti della moglie NI A , nata a in data 2 e dei figli

A (nato in data), A' (nata in data); S (nata in data) e NI S(nata in data); l'immediato allontanamento dalla casa

familiare sita in ovvero il suo rientro; veniva altresì prescritto al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare sita in e ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie (luogo di lavoro, abitazione familiare etc.) nonché alle rispettive scuole frequentate dai figli. Veniva, quindi, fissata udienza per il giorno 21 marzo 2019 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso, con assegnazione dei termini per la notifica e per la costituzione in giudizio.

Rilevato che a tale udienza si presentava il resistente con il difensore nominato che si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata dove, dando una diversa ricostruzione dei fatti offerti dalla moglie, chiedeva la revoca del provvedimento assunto. Le parti venivano ampiamente sentite, in via separata e sulla base di una proposta economica proveniente da parte resistente, le stesse raggiungevano un accordo sotto il profilo economico che sottoscrivevano nei seguenti termini:

"Il sig. Dı A si impegna a versare con decorrenza da aprile 2019 entro il 10 di ogni mese alla signora Ni ᴇ Aᴍ ' la somma complessiva e omnicomprensiva di € 700,00 (annualmente rivalutabile con indice Istat) a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie minori. Il sig. Dı 'percepirà e si tratterrà gli assegni familiari, la signora Nd percepirà e si tratterrà l'indennità erogata come madre di tre figli minori. Il sig. D " si attiverà per far in modo che venga accreditata tale somma su conto corrente della signora. Il sig. Di "si impegna a pagare l'affitto della casa coniugale fino a marzo 2019 (compreso), da aprile 2019 lo pagherà la signora."

I difensori si riportavano ai rispettivi atti riservandosi di presentare quanto prima un ricorso per la separazione giudiziale. Il Giudice si riservava

IL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA

(osservato come la ricorrente, nel corso della lunga verbalizzazione, abbia confermato integralmente la ricostruzione dei fatti già offerta in ricorso posta alla base del citato provvedimento, aggiungendo ulteriori circostanze e particolari, riferendo di una condotta del marito sistematicamente vessatoria fin dal primo periodo del 2012 in cui lo aveva raggiunto in Italia con le due figlie gemelle, nate in data 2003, con continue discussioni anche per le difficoltà abitative in cui si trovavano unitamente ad un'altra famiglia, che l'aveva dapprima costretta a presentare una prima denuncia del 14 febbraio 2012, a seguito della quale la signora verrà inserita unitamente alle due gemelle nella Comunità per circa cinque mesi e mezzo. Ripresa poi la convivenza con il marito (le due gemelle e l'ultima figlia nata nel 2013) la situazione tornava a essere insostenibile per la signora che veniva sistematicamente sottoposta a continue richieste di rapporti sessuali molto spesso rifiutate dalla signora che veniva quindi costretta o con minacce o con comportamenti violenti a sottostare alle richieste del marito. In una circostanza riferita nella denuncia del 9 novembre 2018 e confermata in udienza, la signora ha riferito di essere stata afferrata e stretta per il collo con entrambe le mani da parte del marito e di

essere riuscita a liberarsi solo a seguito dell'intervento delle bambine che, richiamate dalle sue urla, riuscivano ad entrare in camera e a far desistere il padre. Nella successiva denuncia poi presentata dalla signora in data 26 febbraio 2019, la stessa si lamentava di un ulteriore episodio di violenza in cui il marito, nel corso di una discussione in quanto non le aveva lasciato i soldi per provvedere alle esigenze familiari, l'avrebbe sferrato uno schiaffo sulla guancia, costringendo poi la signora a rivolgersi al pronto soccorso di dove le veniva riconosciuta una prognosi di giorni 7 (cfr. documenti in atti). La signora ha poi riferito di continui insulti che il marito le avrebbe rivolto, anche pesanti, che gli hanno reso nel tempo la vita insostenibile tanto dal farle prendere la decisione definitiva di separarsi, soprattutto in conseguenza degli ultimi episodi di violenza riferiti che avevano creato, sia in lei che nelle bambine, uno stato di paura e di timore che potesse accadere dell'altro anche più grave. E' anche emerso uno stato di condizionamento economico, non lavorando al tempo della convivenza la signora e ricevendo dal marito spesso pochi soldi, come quando lo stesso era partito per il Senegal nel gennaio del 2019 per circa un mese, non lasciandole direttamente dei soldi ma limitandosi a dare la tessera bancomat a un suo amico che avrebbe poi dovuto provvedere a consegnare alla signora piccole somme a fine mese.

La versione offerta dal marito nel corso della stessa verbalizzazione si è limitata a delle generiche e alquanto indeterminate contestazioni, finendo anche per ammettere alla fine di aver stretto le mani intorno al collo della moglie nell'episodio dalla medesima citato seppur soltanto asseritamente per difendersi dalla stessa. Così pure con riferimento alle lesioni di cui al certificato medico, lo stesso ha ammesso che c'era stata una discussione con la moglie, la quale alla fine era entrata nella camera da letto chiudendo la porta e lo stesso nel tentativo di aprire la porta aveva spinto due volte la stessa, pur essendoci dietro le bambine che tenevano la porta, così evidentemente facendo sì che la moglie si facesse male. Anche con riferimento ai soldi nella ricostruzione offerta dallo stesso resistente, emerge effettivamente come la moglie, anche durante la sua assenza i avesse effettivamente poca disponibilità di denaro per far fronte a tutte le esigenze delle tre figlie.

Le dichiarazioni della ricorrente hanno poi trovato puntuale riscontro nelle tre denunce presentate dalla medesima data 14 febbraio 2012, 9 novembre 2018 e da ultimo 26 febbraio 2019 con allegato certificato medico dell'ospedale di M (e annotazioni di PG come da richiesta inoltrata da questo Tribunale).
La circostanza poi dell'inserimento della signora, unitamente alle due figlie, per cinque mesi in mezzo nella comunità costituisce un'ulteriore conferma della situazione di insostenibilità del clima familiare venutosi a creare nei primi tempi di vita in Italia e poi,

dopo un periodo di sostanziale tranquillità negli ultimi mesi, con una escalation di fatti che hanno poi coinvolto anche le tre figlie della coppia.
Osservato pertanto che il quadro probatorio - già ampiamente delineato - posto a fondamento del decreto *inaudita altera parte* ha trovato piena e ulteriore conferma, con la sola precisazione che deve intendersi esclusa la figlia M; S nata : non convivente con la coppia, per cui deve essere revocato il decreto con riferimento a tale figlia.
Ritenuto, pertanto, che non sono affatto venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano consentito l'adozione del provvedimento inaudita altera parte, con le motivazioni che si intendono qui integralmente riportate, con la necessità che vengano mantenuti e quindi confermati gli ordini e le prescrizioni ivi contenuti, vista la volontà della signora NA di interrompere definitivamente la relazione e la convivenza con il resistente, decisione che DI sembra faticare ad accettare, in attesa che comunque venga depositato il ricorso per separazione giudiziale e la situazione del nucleo sia oggetto di interventi giudiziari anche sotto il profilo della responsabilità genitoriale .
Osservato comunque che l'accordo raggiunto dalle parti in udienza in punto economico sia certamente da apprezzare e sia indicativo di un auspicabile impegno delle parti e specie del padre a assumere comportamenti maggiormente tutelanti per le figlie, in vista anche del necessario intervento dei servizi sociali che verranno infra delegati.
Ritenuto infatti che, in ragione di quanto sopra evidenziato, stante la situazione particolare delicata e precaria come evidenziata, , ritenuta l'opportunità, appare necessario nell'interesse delle figlie della coppia - come richiesto dalla difesa - far intervenire i Servizi Sociali competenti, peraltro già coinvolti, incaricandoli di prendere in carico urgentemente l'intero nucleo familiare e di predisporre tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per le minori nonché eventuali interventi di supporto alla genitorialità, demandando ai medesimi - qualora le condizioni psicofisiche delle minori lo rendano opportuno e nel rispetto della loro volontà, purché il padre dimostri serietà e impegno nel voler riprendere un rapporto stabile e sereno con le figlie, con l'avvio eventualmente dei necessari percorsi - di avviare una ripresa graduale delle visite tra il padre e le figlie minori, inizialmente necessariamente in Spazio Neutro e con modalità protette secondo tempi e modalità ritenute idonee e confacenti alle esigenze delle figlie medesime, in attesa poi tutti gli interventi che verranno delegati dal Tribunale nell'ambito del promuovendo giudizio di separazione.
Rilevato, anche quanto alla quantificazione del contributo di mantenimento da porre a carico del resistente per le figlie minori, può essere recepito l'accordo tra le parti nella misura concordata che appare equa e congrua alle esigenze delle minori e in rapporto alla

situazione economica e abitativa come emerso sulla base delle verbalizzazioni e dei documenti a disposizione di questo Giudice.
Ritenuto, infine, di confermare anche la durata del provvedimento come già indicata nel provvedimento provvisorio.
Ritenuto che stante l'accordo parziale raggiunto, le spese possono essere compensate per la metà con la condanna di parte resistente per il restante 50% che dovrà essere versato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della signora Ndiaye, nella misura finale come calcolata con la riduzione (art. 130 medesimo DPR).
visti gli artt. 342 bis e ter, 736 bis, terzo comma c.p.c.,

P.Q.M.

CONFERMA

l'ordine a DA nato a B in data (codice fiscale
di cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie NI AM , nata a D) in data e delle figlie Al (nato in data), AW . (nata in data e N So (nata in data)

CONFERMA

l'ordine di immediato allontanamento di DA, nato a in data 1 dalla casa familiare sita in
ovvero il suo rientro,

CONFERMA

la prescrizione a I 'A, nato a in data (codice fiscale), di non avvicinarsi alla casa familiare sita in e ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie (luogo di lavoro, abitazione familiare etc.) nonché alle rispettive scuole frequentate dai figli

CONFERMA

in mesi SEI (dalla notifica) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

REVOCA

il decreto inaudita altera parte con riferimento alla figlia SOKHNA (nata in data 19 ottobre 2005) non convivente con la coppia;

DISPONE

che i Servizi Sociali del Comune di 1 (competenti territorialmente) si attivino IMMEDIATAMENTE E
CON MASSIMA URGENZA prendendo in carico l'intero nucleo familiare, predispongano sin da subito tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per le figlie minori conviventi con la madre AD (nato in data), A (nata in data) e NS< (nata in data) nonché eventuali interventi di supporto alla genitorialità e interventi di carattere psicologico e/o psichiatrico, in specie per il padre, supportino la signora nella ricerca eventuale di una soluzione abitativa più adeguata anche sotto il profilo economico per il nucleo familiare e si attivino eventualmente presso i competenti uffici al fine di favorire, nel rispetto dei criteri e dei presupposti di legge, l'assegnazione di un alloggio popolare, DEMANDANDO altresì ai medesimi - qualora le condizioni psicofisiche delle minori lo rendano opportuno e nel rispetto della loro volontà, purché il padre dimostri serietà e impegno nel voler riprendere un rapporto stabile e sereno con le figlie e con l'avvio eventualmente dei necessari percorsi - di avviare una ripresa graduale delle visite tra il padre e le figlie minori, inizialmente necessariamente in Spazio Neutro e con modalità protette secondo tempi e modalità ritenute idonee e confacenti alle esigenze delle figlie medesime, in attesa poi tutti gli interventi che verranno delegati dal Tribunale nell'ambito del promuovendo giudizio di separazione, segnalando immediatamente in ogni caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori.

PRENDE ATTO

che le parti si sono accordate che il sig. EA versi con decorrenza da aprile 2019 entro il 10 di ogni
mese alla signora N ■ Al la somma complessiva e omnicomprensiva di € 700,00 (annualmente
rivalutabile con indice Istat) a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie minori. Il sig. D percepirà e si tratterrà gli assegni familiari, la signora Ni percepirà e si tratterrà l'indennità erogata come

madre di tre figli minori. Il sig. D si attiverà per far in modo che venga accreditata tale somma su conto
corrente della signora. Il sig. D si impegna a pagare l'affitto della casa coniugale fino a marzo 2019 (compreso), da aprile 2019 lo pagherà la signora.

COMPENSA

nella misura di 1/2 le spese di liti e CONDANNA DA a rifondere la residua misura di 1/2 delle spese di lite che liquida in favore dell'Erario (nella misura già calcolata e ridotta) di € 500,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione dei Carabinieri di competente territorialmente (con facoltà di subdelega).

DICHIARA

il presente decreto immediatamente esecutivo.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi Sociali del Comune di V all'autorità di
PG delegata(con facoltà di subdelega) e per quanto di ulteriore competenza.
Così deciso in Milano, il 21 marzo 2019, ore 19,45.

IL GIUDICE

DOTT. MARIA LAURA AMATO

N. 3654/19 V.G.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 9° civile

NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

AGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMIGLIARI

Nel procedimento iscritto a ruolo il 14.3.2019 da **DA MG (**c.f.) nato a il /1936 e **BG** nata a l' 1941, residenti ad in via , rappresentati e difesi dall'avv. con studio in presso la quale hanno eletto domicilio telematico come da procura in atti

PARTE RICORRENTE

CONTRO MM (c.f nato a il 1979, residente ad in via , rappresentato e difeso dall'avv. con studio in presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti

PARTE RESISTENTE

Il giudice dott.ssa Anna Cattaneo,

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 9.4.2018,

letti gli atti e di documenti di causa,

letta la comparsa di costituzione del resistente,
sentite le parti ed i loro difensori,
letti gli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c. pronuncia il seguente

DECRETO

Rilevato in fatto

- con ricorso urgente ex art. 342 bis c.c. depositato in data 14.3.2019 i coniugi M hanno chiesto l'emissione di un ordine di protezione nei confronti del figlio M per la cessazione della condotta pregiudizievole da questi posta in essere da anni nei loro confronti,
- con decreto del 15.3.2019 veniva integrato il contraddittorio e, anche con successivo decreto del 18.3.2019, veniva disposta l'acquisizione dall'ufficio GIP di Milano delle misure cautelari pronunciate nei confronti del resistente, dapprima la misura della custodia cautelare in carcere in data 31.12 2018, poi la misura del divieto di dimora del 7.1.2019,
- il resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la ricostruzione dei fatti fornita dai genitori,
- alla scorsa udienza le parti sono state ampiamente sentite ed i difensori hanno insistito nelle domande svolte,

Considerato in diritto

- il ricorso deve essere accolto,
- entrambi i ricorrenti, pur nel dolore di dover rivolgere accuse nei confronti del proprio figlio e

nell'espresso dispiacere delle conseguenze negative che dall'accoglimento del ricorso possono derivargli, hanno confermato la situazione non più tollerabile in cui vivono. Da anni il figlio, che occupa gratuitamente l'appartamento posto al piano superiore di quello dei genitori, nella villetta interamente di proprietà di costoro, pone in essere comportamenti aggressivi nei loro confronti. Si infuria per niente, spacca gli arredi di casa, prende a pungi le porte. Nel novembre del 2018 ha colpito con una stampella il padre, di anni 83, sulla testa, tanto da romperli l'apparecchio acustico; il 24.12.2018 ha picchiato la madre, di anni 78, strattonandola, percuotendola, prendendola per i capelli e con forza al braccio sinistro, provocandole un ematoma retro orbitario sinistro ed un trauma contusivo al braccio sinistro con prognosi di giorni 10 e minacciandola di morte (cfr. certificato del PS di). Dalla denuncia del 28.12.2018 resa ai Carabinieri di si evince che i due anziani genitori sono stati chiusi in casa dal giorno dell'aggressione del 24 dicembre perché impauriti dai comportamenti violenti del figlio. Ciononostante il 28 dicembre il resistente è riuscito ad entrare nel loro appartamento attraverso la porta della cantina che gli anziani avevano lasciato aperta per il cane. Quindi ha iniziato ad urlare e poiché il padre, per farlo desistere, gli ha detto che lo avevano denunciato, si è infuriato ancora di più li ha insultati definendoli "bestie", ha sputato loro addosso, ha percosso nuovamente la madre (che deambula faticosamente aiutata con una stampella) afferrandola per i capelli, strattonandola ed urlando loro

che dovevano rimettere la querela perchè così gli sporcavano la fedina penale,

- dall'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emerge che il Maresciallo

della locale Stazione dei Carabinieri già in data 31.3.2014 aveva convocato MM

ed aveva anche attivato i servizi sociali di senza risultato.

Emerge altresì che l'annotazione di sevizio dei CC del 29.11.2018, intervenuti sul posto, dava conto dello stato di disordine e di devastazione della casa dei ricorrenti,

- alla scora udienza il resistente ha imputato ai genitori la responsabilità dei propri comportamenti aggressivi e violenti: *"Solo in casa non sto bene, fuori sono a posto. Ho, quindi, capito che il motivo principale dell'aggressività è causato dai miei genitori, da quello che mi fanno subire in casa soprattutto da dopo il licenziamento: per 5 anni sono stato chiuso in casa, perché appena scendevo in giardino i miei genitori mi apostrofavano e insultavano"*. Inoltre ha negato ogni problema psichico di depressione, rifiutando con ciò di sottoporsi ad esami e terapia: *"Dopo il licenziamento sono stato al CPS su consiglio del medico, sono andato un po' di volte. I medici mi hanno detto che non ho nessun problema e non mi hanno prescritto nulla*". Alla luce delle sue dichiarazioni odierne si ritiene che le scuse per gli agiti del dicembre 2018, pronunciate innanzi al GIP

nell'interrogatorio di garanzia, siano state un espediente meramente difensivo, come non siano autentiche quelle rese ai genitori direttamente alcune settimane fa,

- si osserva inoltre che il resistente, dopo il licenziamento illegittimo del 2014 ha ricevuto un

indennizzo sostitutivo della reintegrazione sul posto di lavoro e quindi non modesto, ma nei 5 anni decorsi da allora non risulta né aver tentato di rendersi autonomo abitativamente, malgrado la presenza dei genitori gli sia così insopportabile, e neppure di aver cercato un lavoro (malgrado avesse allora 35 anni). Inoltre deve ritenersi che quella provvista sussista ancora poiché per il periodo del divieto di dimora ha ritenuto di alloggiare a ed anche considerato che lo stesso ha espressamente dichiarato al GIP, nell'interrogatorio di garanzia (cfr. ordinanza di sostituzione della misura) di disporre di mezzi economici congrui per reperire una sistemazione alloggiativa autonoma. Anche nella memoria di costituzione – pag. 3- è detto che il resistente "ha una disponibilità economica che gli ha consentito e gli consente il sostentamento",

- si evidenzia infine che, vivendo ora a ed ivi aprendosi a breve la stagione estiva, il

resistente, se lo volesse, riuscirebbe certamente a reperire una occupazione lavorativa quanto meno temporanea, visto che appare essere in possesso di integra capacità lavorativa e di ottima forma fisica,

- i fatti allegati e le violenze fisiche, provati dalle denunce ai Carabinieri, dagli atti del giudizio penale, dai certificati medici e dalle dichiarazioni rese alla udienza dalle parti scorsa convincono senza incertezza della sussistenza dei presupposti per l'emissione della misura richiesta,

- gli agiti di MM nei confronti degli anziani genitori che vivono chiusi in casa

  nella paura di essere aggrediti dal figlio -che peraltro è ancora in possesso delle chiavi del loro appartamento e che comunque può ad esso accedere dalle parti comuni e comunque può incontrare i genitori nel giardino comune-, integrano un grave pregiudizio alla incolumità psichica e fisica di costoro. Basti solo pensare che dopo l'aggressione del 23 dicembre, che ha provocato alla madre 10 giorni di prognosi, i due anziani sono stati chiusi in casa, per la paura di incontrare il figlio, malgrado si celebrasse il Natale ed essi abbiano un'altra figlia e nipoti,

- né il resistente ha compreso la gravità dei suoi agiti nel corso del presente giudizio, ed appare indisponibile a sottoporsi ad un percorso di valutazione psicologica e/o psichiatrica per la depressione (che forse è più una giustificazione fornita dai genitori ai comportamenti del figlio che un vero stato di malattia di costui),

- si ritiene pertanto che in assenza di un provvedimento di allontanamento del resistente dalla palazzina di proprietà dei genitori, persisterebbe il grave pericolo di compimento di ulteriori condotte aggressive e violente in danno degli anziani. La mancanza di una seria volontà di costui di rendersi autonomo abitativamente, di trovare effettivamente un lavoro nei lunghi 5 anni dal licenziamento (non ha esercitato più alcuna attività lavorativa dai 35 ai 40 anni), la mancata assunzione delle proprie responsabilità, il colpevolizzare i genitori per la sua situazione, sono tutti indici della attuale e concreta pericolosità del resistente per ulteriori agiti violenti nei confronti dei ricorrenti,
- ritenuto che l'attuale vigore della misura cautelare penale non sia di ostacolo all'accoglimento del ricorso, visto che quella misura è comunque revocabile dalla autorità giudiziaria penale sulla base delle norme sostanziali e processuali penali,
- ritenuto che per la gravità delle condotte agite e considerato il pericolo di danni fisici ben maggiori che possono causare ai ricorrenti anziani e malati qualora reiterate, oltre che per il tempo necessario al resistente per comprendere quanto successo e per rendersi

indipendente, il presente ordine di protezione debba essere concesso per il tempo massimo consentito dalla legge e quindi per un anno,

- ritenuto che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza e quindi debbano essere poste a carico del resistente liquidandosi come in dispositivo visti i criteri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato,

P .Q .M.

Visti gli artt. 342 bis e ss. c.c.

ORDINA

a **MM** nato a il 979 residente ad in via , di cessare immediatamente ogni condotta violenta nei confronti di **MG** nato a il 1936 e di **BG** nata a l' 1941, residenti ad in via

PRESCRIVE

a **MM** di NON avvicinarsi alla villetta dei genitori sita in via , se non per prendere i propri effetti personali, se necessario, accompagnato dalle forze dell'Ordine,

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente decreto all'intimato ed a curare che egli consegni le chiavi delle abitazioni dove vivono i genitori e dove egli vive, in via salva la possibilità di ritirare i propri effetti personali alla presenza della Forza Pubblica,

DETERMINA

in mesi 12 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla notifica del presente provvedimento al resistente, salva eventuale proroga,

MANDA

alla Cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al comando dei Carabinieri competenti per territorio con urgenza a mezzo fax.

CONDANNA

il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre al 15% delle spese generali forfetarie, oltre Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Milano 15 settembre 2020

Il Giudice

dr. Anna Cattaneo

N. 4486/2019 R.G. sub 1

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA MINORI CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4486/2019**

tra

A

ATTORE

e

L

CONVENUTO

Oggi **26 febbraio 2019**, alle ore **15.30**, innanzi al Giudice Relatore delegato, dott.ssa Rosa Muscio, sono comparsi:

A e l'avv.

LP e l'avv. B e l'avv. R

E' presente ai fini della partica forense la dott.ssa A

Le parti personalmente rinunciano reciprocamente alle domande di cui all'art. 342bis c.c e accettano la rinuncia.

In via provvisoria e impregiudicate le domande di merito le parti concordano:
affido condiviso.
La madre resta nella parte di casa familiare come da doc. 22 nella parte evidenziata in rosa
il padre resta nella parte di casa familiare come da doc. 22 in bianco e si impegna a predisporre la stessa con una cucina e la predisposizione di una camera per E.
E' starà con i genitori secondo il secondo calendario: due giorni con la madre, due giorni con
il padre e week end alternati dal venerdì al lunedì mattina. I genitori si impegnano ad iniziare un percorso di supporto alla genitorialità prendendo contatti con il dott. S'B e gli oneri di tale percorso si impegna a pagarli il signor Z.
Il signor Z sosterrà le spese per le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie della
parte di casa ove resta a vivere la signora P.
Il signor Z provvederà al versamento della somma mensile di € 500 con decorrenza dalla
mensilità di marzo 2019 e al pagamento integrale delle spese extra assegno per il figlio, individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.1.12017

Il Giudice relatore delegato

Dato atto della reciproca rinuncia ed accettazione delle domande ex art. 342 c.c da ciascuna parte svolta dichiara l'estinzione del sub procedimento a spese compensate
Dà atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e sopra riportato
Conferma l'udienza avanti al Collegio per il giorno 11.4.2019 ore 14.00 per la prosecuzione del giudizio di merito.

Il Giudice
dott.ssa Rosa Muscio

N. 7195/2019 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.6.2019;
pronuncia il seguente

DECRETO

rilevato che parte resistente, cui è stato notificato a mani proprie dalla Stazione Carabinieri di in data 27.5.2019 il provvedimento emesso ex art. 342bis c.c

inaudita altera parte e in data 30.5.2019 il ricorso ex art. 342bis c.c, è comparsa personalmente, dichiarando, benchè avvisato dal Giudice di potersi nominare un difensore, di non volere un avvocato, contestando di aver picchiato la moglie, che ora intrattiene una relazione con altra persona

e ammettendo di avere dato due schiaffi in testa alla figlia A perché sorpresa in casa a fumare;
sentita la ricorrente che confermava le sue allegazioni e il suo difensore che insisteva nelle istanze svolte;
ritenuto che le allegazioni della ricorrente poste da questo Giudice a fondamento del provvedimento, adottato *inaudita altera parte*, non hanno trovato alcuna smentita; in primo luogo, lo stesso resistente ha ammesso di avere dato due schiaffi in testa alla figlia A ancora minore, condotta grave e indicativa della assoluta incapacità del signor D L di contenere i suoi agiti; ha poi affermato di non aver picchiato la moglie, ma nulla ha detto in ordine alle gravi minacce di morte proferite all'indirizzo della stessa alla presenza sia della figlia sia del signor B. Persona che la ricorrente frequenta e che ne ha dato conferma in sede di denuncia che è stata sporta e che è stata acquisita agli atti; sono, altresì, state trasmesse le annotazioni di PG relative agli interventi presso la casa familiare chiesti dalla signora A, di cui si dava atto nel ricorso e da cui si evince comunque l'aggravarsi dei comportamenti minacciosi e violenti tenuti dal signor DL, che non accetta la volontà della moglie di separarsi e tiene condotte gravemente pregiudizievoli per l'integrità psicofisica della moglie e della figlia (annotazione del 26.3.2019, del 23.4.2019, del 2.5.2019 e del 3.5.2019); né certo tali gravi comportamenti possono trovare giustificazione nella relazione che la signora A ha avviato, atteso che la stessa dà atto di aver comunicato al marito la sua intenzione di separarsi e aver già depositato anche il ricorso per separazione;
Ritenuto che l'incapacità del signor DL di comprendere le dinamiche della crisi familiare ormai irreversibile e di contenere i propri agiti aggressivi trova conferma nelle ripetute e gravi minacce alla vita della moglie poste in essere in soli due mesi e anche alla presenza della figlia in occasione

dell'episodio del 23.4.2019 e del 2.5.2019, quest'ultimo descritto anche nell'annotazione di servizio agli atti in cui la ragazzina dà conferma agli operanti della versione della madre;

Ritenuto, pertanto, che non sono affatto venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano consentito l'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* da intendersi qui richiamate e che la situazione potrebbe ulteriormente degenerare, visto il deposito del ricorso per separazione giudiziale, effettuato dalla ricorrente e la concreta possibilità che il signor DL. ■ possa non ottemperare al provvedimento già emesso, non avendo

dato in udienza alcun segno di consapevolezza della gravità della situazione;

ritenuto che la complessiva situazione sopra descritta giustifica il termine di durata della misura di nove mesi (dalla notifica avvenuta il 27.5.2019) già indicato nel provvedimento che in questa sede si convalida;

Ritenuto, pertanto, che deve essere confermato il provvedimento emesso in data 27.5.2019 anche in relazione al luogo di lavoro della moglie e alla scuola frequentata dalla figlia minore, come in dispositivo meglio indicati;

ritenuto che quanto alla richiesta di contributo economico avanzata dalla ricorrente in via cautelare possa essere posto a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli un contributo mensile di € 400, tenuto conto che il signor DL ha riferito di lavorare nei mercati anche se non in regola, guadagnando circa € 1.300/1.500 mensili e di aver sempre contribuito ai bisogni della famiglia e che la signora A svolge attività lavorativa con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per l'anno di imposta 2017 risulta un reddito complessivo di € 8.455 e il bonus irpef di € 878) e rimane a vivere nella casa coniugale che è in comproprietà, fatte salve diverse statuizioni da assumersi nel giudizio di separazione promosso dalla ricorrente;

ritenuto che, in assenza della costituzione del resistente e attese le pur parziali ammissioni dei fatti, nulla debba disporsi sulle spese del presente procedimento;

visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc

CONFERMA

l'ordine a DLG, nato a il residente in via di cessare le condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della moglie AL nata il via e dei fili D L L nato il e D L A nata il tutti residenti in Milano via .

CONFERMA

l'ordine a DLG, nato a il residente in via di non avvicinarsi alla casa famigliari sita in via al luogo di lavoro della moglie presso la società e alla scuola frequentata dalla figlia A il .

STABILISCE

in nove mesi dalla notifica del decreto (27.5.2019) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

DISPONE

che il signor D LG con decorrenza dalla mensilità di giugno 2019, provveda al mantenimento del figlio L, nato il maggiorenne, studente e convivente con la madre e A , nata il 2 , mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, della somma mensile di € 400, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione giugno 2020, fatte salve migliori determinazioni che verranno assunte nel giudizio di separazione già promosso dalla moglie;

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di . competenti per territorio, che provvederanno a notificare all'intimato il presente provvedimento.

Nulla sulle spese di lite.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite e alla Stazione Carabinieri di

Milano, 10 giugno 2019

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Muscio

N. 7195/2019 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio, letta l'istanza urgente ex art. 342ter comma 3 c.c, depositata dalla difesa della signora A Li in data 6.3.2020, con cui chiede la proroga del provvedimento ex art. 342bis c.c, emesso in data 27.5.2019 e confermato in data 10.6.2019 per la durata di mesi nove dalla notifica dello stesso (27.5.2019);

rilevato che tra le stesse parti, come del resto allegato e documentato dalla ricorrente, pende il giudizio di separazione avente n. 26632/2019 RG nell'ambito del quale è già stata celebrata l'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti presidenziali provvisori, delegate attività di indagine ai Servizi Sociali e fissata nuova udienza in prosecuzione;

ritenuto che l'istanza è inammissibile nel presente procedimento, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 8 della legge 154/2001 secondo cui, dopo l'udienza presidenziale, i provvedimenti aventi il contenuto di cui all'art. 342bis c.c sono assunti nel procedimento di separazione, nell'ambito del quale, se ritenuto, le istanze dovranno essere avanzate e potranno essere

valutate quanto alla ricorrenza dei presupposti della richiesta proroga, richiedendo la norma “gravi motivi”, che devono essere rappresentati e di cui deve essere offerto quanto meno un principio di prova in relazione al perdurare delle condotte e ragioni che avevano determinato l’adozione dei provvedimenti ex art. 342bis c.c;

ritenuto che la pronuncia in rito rende superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima). Non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi)

PQM

dichiara inammissibile l'istanza avanzata dalla difesa di AL

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Milano, 9 marzo 2020

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Muscio

N.
5525/2018
R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente

Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice

Dott.ssa Rosa Muscio Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

B E M **c.f.** rappresentata e difesa dall'avvocato presso il cui studio in è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso

- ATTORE –

contro

AG **c.f.** **,** attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di , rappresentato e difeso dall'avvocato presso il cui studio in è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce

alla memoria difensiva e successiva rinuncia al mandato, depositata in data 8.11.2018

- CONVENUTO -

OGGETTO: Separazione Giudiziale

CONCLUSIONI

Per il PM:

"Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data
2018. e dell'ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 27.4.2018".

Per parte attrice come da fogli telematicamente depositati e con le precisazioni indicate a verbale all'udienza del 17.7.2019:

"1) pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
2. rinuncia alla domanda di cui al punto 2 del foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, attesa la già intervenuta dichiarazione di decadenza del padre da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano
3. affidare in modo super esclusivo i tre minori alla madre con collocazione prevalente
presso la propria abitazione in via ,con diritto di visita al padre sole se codesto Tribunale lo riterrà opportuno ma dovrà tenere necessariamente conto della volontà dei tre figli e se il rapporto con il padre non sia per gli stessi pregiudizievole tenuto conto altresì dell'ultima relazione degli assistenti sociali del comune di ;
4. porre a carico del sig. GA. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, entro il 30 di ogni mese, un assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici istat relativi al costo della vita oltre il 50% delle spese

straordinarie scolastiche, mediche, non coperte da servizio sanitario e nazionale, dentistiche e ludico-sportive riservando ogni modalità in via esclusiva alla signora EM;
5. rinuncia in questo giudizio alla richiesta risarcitoria avanzata in via subordinata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, riservandosi
l'eventuale azione in separato giudizio
Con vittoria per spese, compensi professionali secondo le tariffe previste dal Dm 54/2014, spese Generali 15% sulla voce compensi professionali, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% ed ogni successiva occorrenda rifusa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con più ampia riserva di legge secondo il comportamento processuale di controparte - in via preliminare".

Per parte convenuta:

"conclusioni come da memoria difensiva depositata all'udienza presidenziale del
2018. da intendersi qui richiamate ".

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con ricorso, depositato in data 7.2.2018, B E M chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito AG, sposato a _ il 25.11.2000, di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso o quanto meno di adottare provvedimenti ex art. 333 c.c con divieto di frequentazione padre-figli e, in subordine, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé dei figli , nata il nato il e nato il ;
e il collocamento presso di sé nella casa familiare, sita in , di sua esclusiva proprietà, di disporre una frequentazione padre figli in modo protetto e tutelato, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i tre

figli di € 750 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di condannarlo al risarcimento del danno esofamiliare ed endofamiliare.
All'udienza presidenziale del 17.4.2018 il resistente si costituiva con memoria difensiva chiedendo la separazione, l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, la ripresa del suo diritto di frequentazione con i figli nei modi ritenuti opportuni dal Tribunale e offriva di versare quale contributo al loro mantenimento la somma mensile di € 300, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano dal momento della sua scarcerazione.
Il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione e sentite le parti che meglio illustravano la situazione familiare e personale nell'attualità e i loro procuratori che insistevano nelle rispettive istanze, depositando il difensore della ricorrente il decreto provvisorio emesso in data 16.1.2018 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, autorizzate le parti a vivere separate con provvedimento a verbale, con ordinanza riservata in data
2018. così disponeva:
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
sentite personalmente le parti e i loro difensori; ritenuto che allo stato quanto ai profili della responsabilità genitoriale, a fronte delle di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, azione peraltro anteriormente promossa dal Pubblico Ministero avanti al Tribunale dei minorenni competente e/o l'affido super esclusivo a sé dei figli minori. ; nata il 2001, nato il 2004 e , nato il 2000 e il signor A l'affido condiviso, deve essere confermato il decreto provvisorio del Tribunale dei Minorenni di Milano del 16.1.2018 per le ragioni esposte nel suddetto decreto che sono pienamente condivise da questo Giudice, in attesa degli approfondimenti dei figli che sono già stati delegati dal

Tribunale dei Minorenni e avviati dai ritenuto che nessuna statuizione deve essere assunta quanto alla casa familiare, sita in la casa di proprietà esclusiva della stessa, sulla base delle verbalizzazioni della parte rese in udienza e considerato che il signor A *da tale immobile è stato allontanato con il sopra richiamato decreto provvisorio del Tribunale dei minorenni.*

Rilevato che, quanto alla misura del mantenimento per i figli che la ricorrente quantifica in € 750 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il resistente in € 300, oltre il 50% delle spese straordinarie solo a decorrere dalla sua scarcerazione, dalle stesse allegazioni delle parti complessivamente valutate, in attesa di migliori approfondimenti istruttori se necessari, risulta che il nucleo familiare ha fatto principale affidamento sul reddito stabile della signora B. Dipendente di (reddito complessivo € 24.970, ritenute irpef € 1.817, addizionali €504 per l'anno di imposta 2014; reddito complessivo €24.883, ritenute Irpef € 1.707, addizionali €502 per l'anno di imposta 2015; reddito complessivo € 24.898, ritenute irpef € 1.712, addizionali €502 per l'anno di imposta 2016), che lamenta, infatti, che il marito "non ha mai contribuito al manage familiare", di cui si è sempre fatta carico lei in via esclusiva, là dove il signor A afferma di avere partecipato sia pure con i modesti redditi che riusciva a racimolare attraverso lavori saltuari ed in nero, attesa anche la sua fedina penale;

ritenuto che, atteso il reddito della signora B che non sostiene oneri abitativi
essendo la casa di proprietà, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del signor A; la cui durata non è preventivabile, ma che di per sé solo non può esonerarlo dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei suoi figli, anche in ragione dei gravi fatti che sono a base della carcerazione posti in essere anche ai danni dei minori stessi e considerato che allo stato non è possibile neppure alcuna forma di mantenimento diretto paterno, appare

equo e proporzionato porre a carico del signor A l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2018, con un assegno mensile di € 250, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione aprile 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno e gite scolastiche), spese tutte documentate;
evidenziata sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 18.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. 122.10.2004 n. 20638);

PQM

Richiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale di udienza del 17.4.2018)
1. conferma integralmente il decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano del 16.1.2018;
2. dispone che l'Ente Affidatario attraverso i suoi Servizi Sociali e i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di competenza, trasmettano entro il 30.10.2018 a questa Autorità Giudiziaria una relazione, il più possibile completa ed esaustiva, in relazione a tutti gli incarichi dati e gli accertamenti già delegati dal Tribunale dei Minorenni di Milano, segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;

3. prescrive ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
4. avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
5. dà atto che nella casa coniugale, sita in di proprietà esclusiva di BEM , vivono la stessa con i figli minori;
6. pone a carico di AG, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2018, l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione aprile 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche), spese tutte documentate;
7. dichiara sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande risarcitorie
avanzate da BEM".

Nominava Giudice Istruttore sé stesso e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 8.11.2018.

Reiterate da parte attrice le parti le proprie domande con la memoria integrativa, all'udienza del 8.11.2018 il difensore del convenuto dava atto di avere rinunciato in data 5.11.2018 al mandato e di averne dato comunicazione alla parte e chiedeva un breve rinvio per consentire allo stesso di nominarsi un nuovo difensore. Il Giudice Istruttore, preso atto delle richieste del difensore dell'attrice, con provvedimento a verbale così disponeva:

"Dato atto di quanto sopra atteso che dalla documentazione versata in atti dall'avvocato la parte ha avuto conoscenza della rinuncia al mandato in data 7.11.2018 e data la complessità della vicenda processuale deve essere concesso un breve termine all'A. Per munirsi di nuovo difensore senza al contempo pregiudicare la prosecuzione del presente giudizio

assegna, quindi, termine a parte convenuta AG sino al 26.11.2018 per nominare, se ritenuto, un nuovo difensore, onerando l'avv. di comunicare allo stesso A. Il presente verbale

attesa la richiesta di parte attrice assegna i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c con decorrenza dal 27.11.2018, atteso il termine concesso a parte convenuta per munirsi di nuovo difensore e quindi termine sino al 27.12.2018, 28.1.2019 e 18.2.2019per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c autorizza sin d'ora il difensore di parte attrice a depositare in cartaceo i documenti del procedimento penale a carico del signor A con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, data la consistenza della documentazione stessa letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di P dispone che

gli stessi Servizi proseguano negli incarichi dati con il provvedimento del 20.4.2018, sospendendo allo stato, attesa la situazione di ansia e disagio post traumatico dei ragazzi più grandi, l'avvio della ripresa della relazione con il padre e riservando al prosieguo ogni migliore determinazione sul punto, dispone che i Servizi Sociali trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 8.4.2019 fissa udienza per la decisione sui mezzi istruttori per il giorno 18.4.2019".

In data 19.11.2018 perveniva decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano che dichiarava la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre e l'interruzione dei rapporti con i figli,

salve diverse disposizioni del Tribunale Ordinario investito del presente giudizio di separazione.
Depositata da parte attrice la memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c, all'udienza del 18.4.2019 il difensore dell'attrice depositava copia del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano Sezione IX Penale di condanna del signor A a sette anni di reclusione,
chiedeva di essere autorizzato a depositare le motivazioni della sentenza, non appena disponibili e la consulenza tecnica psichiatrica espletata nel procedimento penale e di fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice Istruttore sollecitava l'Ente Affidatario a trasmettere la relazione di aggiornamento richiesta e non pervenuta, autorizzava il deposito della documentazione come chiesto dal difensore dell'attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 17.7.2019.
Pervenuta la relazione dell'Ente Affidatario, depositata la sentenza penale e precisate da parte attrice le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, attesa la rinuncia della parte.

Il materiale probatorio

Il materiale probatorio acquisito è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia su tutte le domande svolte da parte attrice, tenuto conto che il convenuto, dopo la rinuncia al mandato del suo difensore, non ha ritenuto di nominare un nuovo legale e ha assunto una condotta processuale complessiva da cui può ben desumersi che abbia di fatto abbandonato il giudizio e, quindi, le domande in origine svolte (Cass. Sez. Unite 24.1.2018 n. 1785).
Gli elementi ricavati dai provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria Minorile, dalle relazioni di aggiornamento trasmesse dai Sevizi Sociali del

Comune di P che hanno
seguito la madre e i minori e dalla documentazione depositata da parte attrice consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio sia in ordine alla pronuncia di addebito della separazione sia in punto di responsabilità genitoriale che di mantenimento dei figli.

La domanda di separazione

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attese le allegazioni delle parti e considerata la grave e difficile situazione personale della coppia, come emersa in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio (confr. decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano del
2018. e sentenza penale di condanna del 29.3/17.6.2019). Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

La domanda di addebito avanzata da B E M

La domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice deve trovare accoglimento, dovendosi ritenere provata la violazione del dovere di rispetto della integrità e della dignità della persona della moglie da parte del signor A.

La storia della coppia è stata caratterizzata sin dal principio da condotte di gravissime violenze fisiche e psicologiche da parte del marito ai danni della moglie, che, nella dinamica propria della vittima di violenza, ha per un

lungo periodo di tempo continuato a sminuire le stesse, a sopportarle per timore di ritorsioni peggiori anche nei riguardi dei figli, spesso presenti a tali condotte. E sul punto è emblematico quanto ha detto la figlia M,ora maggiorenne, ai Carabinieri riferendo che la mamma minimizzava, perché terrorizzata dalle minacce del padre che era una persona pericolosa (confr. pag. 12 della sentenza penale).

Prova inconfutabile delle gravi violenze fisiche e vessazioni psicologiche, cui l'attrice è stata sottoposta, si ricava, infatti, dalla sentenza n. 4310/2019 emessa dal Tribunale di Milano Sezione IX penale in data 29.3/17.6.2019, che ha condannato AG, all'esito di un articolato dibattimento in cui è stata anche esperita perizia psichiatrica sullo stesso che ha escluso sia il vizio di mente sia l'incapacità a partecipare al processo, alla pena di 7 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, di lesioni aggravate ai danni della moglie e di tentativo di incendio dell'abitazione familiare mentre erano presenti la moglie e i tre figli (doc. depositato in data 25.6.2019).

La sola lettura dei fatti contestati nei capi di imputazione dà conto della gravità delle condotte poste in essere che valgono ad integrare a tutti gli effetti la violazione del dovere coniugale primario del rispetto della persona del coniuge.

. la dettagliata ricostruzione degli eventi offerta nella citata sentenza penale di condanna (calci, pugni schiaffi, minacce di morte ecc), alla cui lettura non può che rimandarsi, dà conto in modo emblematico delle condotte di aggressione fisica e morale alla dignità e alla libertà della moglie, molto spesso anche alla presenza dei figli minori.

Le ampie argomentazioni esposte dal giudice penale a fondamento della responsabilità penale riconosciuta dalla richiamata sentenza, ancorchè solo di primo grado, sulla base di un solido corredo probatorio ricostruito in

modo puntuale (deposizione della persona offesa e degli operanti intervenuti, verbali di sommarie informazioni di persone informate sui fatti acquisiti, referti medici, annotazioni di servizio dei Carabinieri, rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco) sono condivise da questo Collegio e non possono che valere anche in questa sede ad affermare l'addebitabilità della separazione al marito.

La gravità delle condotte in sé e soprattutto gli agiti da ultimo posti in essere che hanno indotto la signora B a sporgere denuncia e a promuovere il presente giudizio di separazione hanno poi una valenza causalmente rilevante in sé della crisi coniugale.

Nel caso di violenza fisica la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che

"Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (Cass. Sez. VI-I 19.2.2018 n. 3925; Cass. Sez. VI-I 22.3.2017 n. 7388) e che *"In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono*

insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere" (Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

Nel presente giudizio, peraltro, il convenuto nessuna puntuale e specifica contestazione ha mosso alla ricostruzione dei fatti per come offerta e provata da parte attrice, avendo sostanzialmente abbandonato il giudizio, dopo la costituzione per l'udienza presidenziale.

Il quadro come ricostruito di violazione dei più elementari doveri nascenti dal matrimonio da parte del signor A causalmente rilevante la crisi coniugale costituisce piena prova e vale a fondare la pronuncia dell'addebito della separazione a suo carico.

La responsabilità genitoriale

Premesso che le statuizioni in punto di responsabilità genitoriale devono riguardare solo e ed , atteso che , nata il 2001, è divenuta maggiorenne in corso di causa,

considerata l'intervenuta pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale

del signor A da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano con il decreto definitivo del

18.10.2018 e considerate le indicazioni ricavabili dalle relazioni di aggiornamento del comune

di , Ente Affidatario dei minori, che hanno preso in carico il nucleo familiare in

conseguenza del grave episodio che ha portato la signora B a sporgere denuncia,
all'esito del giudizio può disporsi l'affido esclusivo dei figli ancora minori alla madre,
attribuendo alla stessa la responsabilità genitoriale anche quanto alle scelte rilevanti per la vita
dei figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza, come
chiesto dall'attrice nelle sue conclusioni.

Il complesso quadro familiare che aveva portato il Tribunale per i Minorenni di Milano con il decreto provvisorio del 16.1.2018 a limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, statuizione che era stata confermata in questo giudizio con l'ordinanza presidenziale del 20.4.2018 deve ritenersi ad oggi superato, avendo la madre dato prova di una adeguata capacità genitoriale volta a farsi carico della sua sofferenza e della sofferenza dei figli e a superare la condizione di soggezione anche psicologica dal marito.

La signora B ha saputo appoggiarsi a tutti i presidi istituzionali che l'hanno presa in carico e sta seguendo con attenzione tutte le indicazioni degli operatori sia per sé che per i figli.

Scrivono i Servizi Sociali del Comune di che *"la stessa si è mostrata una madre*
capace, benché fortemente provata, in grado di chiedere aiuto per sé e per i figli e di permettere loro di proseguire le loro vite e i loro percorsi di crescita, nonostante i gravi fatti accaduti e gli eventi traumatici vissuti. Senza l'attenzione, la sensibilità e le cure materne i ragazzi non avrebbero potuto sviluppare quelle capacità riflessive, quella educazione e quella

buona disposizione d'animo che li ha caratterizzati durante tutto il percorso svolto"
(confr. relazione del 19.10.2018).
E concludono, quindi, per il riconoscimento in capo alla madre di adeguate competenze genitoriali che valgono a giustificare la revoca dell'affidamento all'Ente in precedenza disposto (confr. relazione del 23.5.2019).
I figli, fortemente provati dalle vicende familiari passate e soprattutto dal grave episodio in cui hanno rischiato in prima persona la vita e che ha portato all'arresto del padre, stanno continuando a seguire i percorsi terapeutici in cui ancora emerge la loro sofferenza e la grande paura del padre che hanno verbalizzato di non voler incontrare (confr. entrambe le relazioni sopra indicate). Nel resto sono ragazzini adeguati, competenti e ben inseriti nel contesto scolastico dove hanno buoni risultati.
Non si pone una questione di valutazione in questa sede delle competenze genitoriali paterne, attesa la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale che la competente Autorità Giudiziaria minorile ha già pronunciato sulla base di ragioni che paiono ben più che condivisibili.
Va poi certamente mantenuto il collocamento dei minori presso la madre che dei ragazzi si è sempre occupata di fatto da sola e rappresenta per gli stessi l'unico genitore di riferimento.
Quanto alla relazione con il padre condivide il Collegio quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con il richiamato decreto definitivo, atteso che allo stato non può che prendersi atto del profondo disagio che ancora i minori manifestano rispetto alla relazione con il padre in ragione dei gravi agiti dallo stesso posti in essere anche ai loro danni e dei segni di disturbo post traumatico che gli stessi ancora evidenziano (incubi, stato d'allerta iper attivato, senso di minaccia) e considerarsi che il

percorso di superamento da parte dei minori di questi vissuti traumatici sarebbe gravemente compromesso dallo stesso pensiero di una possibile ripresa della relazione con il padre.

Devono, infine, proseguire gli interventi di supporto psicoterapeutico a favore della signora B presso la SVS ove è seguita anche , ora maggiorenne e per i due figli minori presso il Centro Medico per il tempo ritenuto necessario dai terapeuti stessi. I Servizi Sociali del Comune di svolgeranno in ogni caso un'attenta attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione della madre e delle condizioni psicofisiche dei minori, avviando eventuali ulteriori interventi di supporto a favore del nucleo familiare ritenuti necessari e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori.

Il contributo al mantenimento dei figli

All'esito del giudizio, a fronte della domanda di parte attrice che ha reiterato la richiesta di un assegno mensile di € 750, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno, devono confermarsi le statuizioni provvisorie assunte, non essendo neppure allegate circostanze sopravvenute rispetto alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione presidenziale e sopra integralmente riportate che il Collegio condivide.

Parte attrice ha, infatti, uno stabile lavoro presso con i redditi più sopra riportati che non sono stati aggiornati in giudizio e non sostiene oneri abitativi, essendo la casa familiare di sua proprietà esclusiva. Il convenuto è ancora detenuto, condizione questa che come osservato dal Presidente non può valere ad esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, ma che è incompatibile con le richieste economiche dell'attrice.

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, attesa la sua soccombenza sia quanto alla domanda di addebito sia quanto alle domande accessorie relative ai figli. Vengono liquidate complessivamente in € 3.283 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, applicando la disciplina del DM 55/2014 negli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, quest'ultima con la riduzione del 70%, in quanto limitata a sole produzioni documentali.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi

BE M e AG , sposati a il 25.11.2000 atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del

Comune di e anno 2000, atto n. 99,

registro -, parte II, serie A);

2. dichiara, ex art. 151 comma 2 c.c, la separazione addebitabile al marito AG;

3. affida i figli minori , nato il 2004 e , nato il 2010, in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. *337quater* comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli e alle pratiche amministrative

relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità degli stessi validi anche per l'espatrio;

4. dispone che i figli minori siano collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
5. dispone l'interruzione dei rapporti tra il padre e i figli minori, incaricando i Servizi

Sociali del Comune di di valutare una loro eventuale ripresa con modalità osservate e protette e in ogni caso tenuto conto della volontà dei figli e della loro condizione psicofisica e previa verifica delle condizioni psicofisiche paterne;

6. incarica i Servizi Sociali del Comune di di assicurare la prosecuzione dei

percorsi di supporto psicoterapeutico in corso per la madre presso la SVS della

e per i figli minori presso il Centro Medico », per il tempo

ritenuto necessario dai terapeuti e di avviare a favore dei minori eventuali interventi di supporto socio-educativo, se ritenuti necessari;

7. incarica i Servizi Sociali del Comune di di svolgere un'attenta attività di

monitoraggio sull'evolversi della situazione della madre e delle condizioni psicofisiche dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;

8. pone a carico di AG, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2018, l'obbligo di contribuire

al mantenimento dei due figli minori e della figlia, nata il 2001, maggiorenne, non economicamente indipendente e convivente con la

madre, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione aprile 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei figli o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno e gite scolastiche), spese tutte documentate;

9. condanna AG a rifondere a BEM le spese di lite liquidate in € 3.283 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;

11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, al passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;

12. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di perchè provvedano a quanto disposto.

10. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege,* ad eccezione del capo 1;

11.

Il Presidente

Dott.ssa Rosa Muscio

Il Giudice Rel. Est

Il Giudice

Dott.ssa Maria Laura Amato

RG n. 8040/2019

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, Sezione nona civile, ha pronunciato la seguente

DECRETO

nella causa civile, promossa

DA

- D. L. nato/a a il 1982, <<>> con l'Avv. giusta delega in atti;

-PARTE RICORRENTE

CONTRO

-T F nato a il , <<>> con l'Avv. giusta delega in atti;

-PARTE RESISTENTE -

-Letti ed esaminati gli atti difensivi delle parti costituite, esaminati i documenti versati in atti;

-Sentite le parti costituite (L. /C F ed i rispettivi difensori all'udienza del 12/03/2019-

Dato atto delle dichiarazioni rilasciate a verbale di udienza del 12/03/2019 e sciogliendo la riserva trattenuta all'ultima udienza tenutasi innanzi a sé, provvede come da seguente

DECRETO[1]

-Rilevato che le parti oggi in causa sono i genitori non coniugati di della figlia minore (nata a il
)

-Visto il ricorso ex art. 342 bis e ss cc proposto dalla L. qui riprodotto per estratto e in copia con riferimento ad alcune delle condotte lesive ed illecite riferite alla parte
resistente…..omissis

La signora L ha spano querela contro il compagno ad agosto 2018 (doc.2). integrata a dicembre 2018.

Successivamente alla denuncia le circostanze hanno subito una rapida involuzione, tanto da costringere la ricorrente a interrompere la convivenza e a trovare riparo presso i propri genitori. All'indomani del suo allontanamento, La ricorrente riceveva una telefonata dal signor C in cui egli con tono severo sentenziava **(doc. 3): " registra pure e *fallo* sentire *bene a* tua *madre: se* mia *figlia finisce in qualche assistenza sociale che io non la posso più vedere che tiene tolta, io vi ammazzo tutti quanti, lo vi ammazzo tutti* quanti, *ci metto un minuta ad ammazzarvi, puoi anche registrarlo, vi ammazzo con le chiavi di casa,* vi *sgolo con le chiavi di casa. Se mia figlia sparisce, se non la vedo più perchè siete gente di merda, se le succede qualsiasi casa, voi finite al creatore tutti quanti, basta"**.

Il resistente ha già ricevuto l'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI (doc. 4) ai sensi del quale egli è indagato per MALTRATTAMENTI (art 752 c.p) con

raggravante della UBRIACHEZZA ABITUALE (art. 94 c.p) **"perché, sotto l'azione di sostanze alcoliche e stupefacenti, maltrattava abitualmente la compagna convivente LD, mediante violenza morale consistita, tra l'altro:** - Nell'insultarla quotidianamente con parole quali **"puttana, troia, madre di merda"**; - Nel dirle **"Ti ammazzo, ti sgozzo, ti uccido puttana, non ti faccio arrivate a domani mattina, ti chiudo in cantina e ti porto via la bambina"** - Nell'intimidirla con frasi quali: **"io faccio quello che voghe e posso anche decidere di prendere la bambina e sbatterla per terra, di lei non mi interessa nulla"** - Nel frustrare la sua autostima dicendole **"tu senza di me non sarai niente, non troverai mai un uomo come me, non ti sopporta nessuno"**; - Nell'influire sulla sua capacità di autodeterminarsi, controllando ossessivamente i **suoi** spostamenti e controllandole gli scontrini nella borsa;

Il presente provvedimento viene redatto anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015;

- **Nel terrorizzarla con il proprio comportamento violento e imprevedibile e con le proprie minacce di morte;**
  In una occasione nel minacciarla di morte con un coltello da cucina; tanto da indurla a suicidarsi (episodio de 3.08.2018); e mediante violenza fisica, consistita, tra l'altro:
- **Abitualmente picchiandola con schiaffi e calci, nel tirarle violentemente i capelli, nel lanciarle addosso i giocattoli della**

figlia;

- **Nel piegarle il braccio, tirarle i capelli con forza e lanciarle ripetutamente in testa il cellulare (episodio del 3.08.2018)**
  Con l'aggravante di aver commesso i fatti sotto l'azione di alcool e sostanze stupefacenti, essendo dedito all'uso di tali sostanze.
  Commesso in Milano da novembre 2016 in permanenza attuale.

****

Ad ulteriore riprova della fondatezza della presente domanda, si produce (DOC.) supporto informatico contenente alcune registrazioni ambientali che la signora I ha potuto acquisire durante l'ultimo periodo di convivenza con il signor O in parte già agli atti del procedimento penale (in cui perimetri è stata chiesta misura cautelare), a dimostrazione della VEEMENZA che caratterizza le condotte del resistente.

Bastino alcune espressioni:

- Io vi rovino la vita, voi non sapete ancora come ma io si
- Io ti scavo la fossa
- Mi devi ascoltare se no il secondo passo è che ti prendo la bambina dalle braccia
- Non fare la donna forte perché finisci al cimitero
- Ti stai comportando da donna che muore, ti stai comportando di merda
- Io ti spacco, io con un pugno ti devasto tutta la faccia… occhiali, naso, zigomi, tutto ti spacco come una castagna
- Io ti voglio eliminare dalla sua vita (della bambina) perché sei un danno per lei
- Ma cosa devo fare, ti devo lasciare sulla sedia a rotelle per farmi ascoltare?
- Qualche giorno va a finire male, in un secondo va a finire male
- Io non pago più un cazzo perché adesso si fa quello che dico io
- Un giorno che esci per andare a lavorare io ti sparo da dietro se non sono riuscito ad ottenere quello che voglio in Tribunale, e magari lo ottengo e ti faccio sparare lo stesso; io non concepisco, io vivo per vederti stare male

***

….omissis….

Il Tenore dei messaggi è più o meno sempre il medesimo (doc. 9) :

"Agli occhi di nessuno io mi sono comportato bene, io ho sbagliato! Ma sappi! Che facendo quello che stai facendo, tu sbagli nei confronti di M. *Ricordatelo! Sei quelle donne de non fanno vedere ì figli ai padri, siete questo, tutti, dispetti contro di me usando come mezzo M, che furbacchiona che sei quando hai attaccato perché appena mi ha visto è scoppiata a piangerei, le stai facendo abuso sopruso, chiamalo come vuoi ma le stai facendo male! E questa cosa ti dovrà tormentare per il resto della tua vita, detto questo se domattina l'avvocato di Salvo non sarà contattato con precise indicazioni : Mi muoverò di conseguenza, non accetterò altre proroghe o bugie, se entro le 15 non sento di Salvo sarà la tua ultima presa in giro che mi hai fatto, se il tuo gioco e il vostro gioco è quello di farmi mettere gli assistenti sociali di mezzo, attenta D-. non possiamo mai sapere come va a finire, se mi farai arrivare a quel punto sarò disperato. Ora fammi vedere foto di mia figlia che bai stufato, sei una cattiva nella media, niente di speciale, cose già viste e sentite in TV e in radio, che schifo, e parlavi di me".*

omissis

-Visto e richiamato il decreto del T.O. di Milano del 25/02/2019 emesso *inaudita altera omissis. ...Con ricorso ex art. 342 bis e ss cc la ricorrente ha chiesto emettersi inaudita altera parte a sua tutela e della figlia minore M (nata a il) un provvedimento ex art. 342 bis e 342 ter c.c, in particolare l'ordine al convenuto di cessare dalle condotte*

pregiudizievoli di violenze psicologiche e fisiche asseritamente e ripetutamente poste in essere ai suoi danni, l'allontanamento dello stesso T dalla casa familiare in Via , e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalla figlia, con l'adozione di provvedimenti economici interinali;
-Rilevato che la ricorrente ha, ad oggi e da almeno due mesi, lasciato la casa familiare condotta in locazione dalla ricorrente (peraltro il resistente risulta altrove residente) tornando a vivere con la bambina presso e con i propri genitori (ove anche attualmente si trova); il contratto di locazione risulta essere stato formalmente disdetto dalla conduttrice L con missiva del 25/01/2019 inviata alla proprietà (MF);
-Rilevato che la ricorrente allega che il rapporto sentimentale (con convivenza iniziata nell'aprile 2016) sarebbe stato da sempre improntato alla violenza ed aggressione fisica e verbale, alla prevaricazione, alla soggezione psicologica e alle imposizioni da parte del compagno T e che la situazione sarebbe andata via via peggiorando sino ad arrivare ad episodi di aggressione fisica, di intimidazione e di violenza con schiaffi e calci (episodi avvenuti il 03 agosto 2018). In particolare, riferiva episodi reiterati di minaccia di episodi di maltrattamenti anche commessi in stato di ubriachezza e ripetute e pressanti chiamate telefoniche effettuate dal T anche in tarda ora e in piena notte;
-aggiungeva peraltro di avere sporto denunzia il 03/08/2018 ai C.C. di (con integrazione del dicembre 2018) ma di non essersi mai rivolta prima alle Forze dell'Ordine né di essersi recata al Pronto Soccorso per cure mediche o altro. Rappresentava però di essersi rivolta alla Dott.ssa di Milano psicoterapeuta esperta nelle cd. violenze di genere.

-Ritiene questo Giudice che appaiono, allo stato degli atti almeno, sussistere idonei elementi indizianti sufficienti a sostegno delle affermazioni della ricorrente.
I fatti esposti dalla ricorrente appaiono, allo stato, trovare riscontro anche nel certificato del 17/11/2018 dell'Ospedale (con prescrizione di astensione per il resistente dall'uso di sostanze alcoliche); appare sussistere una compatibilità dei fatti narrati con le risultanze documentali; anche il residuo materiale versato in atti ad oggi appare costituire un fumus indiziario della versione offerta dalla ricorrente e ben può essere considerato -in questa fase del presente giudizio- attesa la prioritaria

funzione di tutela di un primario diritto della persona quale l'integrità fisica e morale.
Alla luce di quanto emerge dagli atti si ritiene che sussistano, almeno ad oggi, i presupposti per provvedere inaudita altera parte, attesa soprattutto la gravità del comportamento da ultimo posto in essere dal resistente ed anche considerato il possibile rischio di potenziale compresenza domiciliare e di ravvicinati contatti interpersonali di intensa conflittualità della coppia con una bambina molto piccola.
Deve, infatti, osservarsi che il provvedimento ex art. 342 bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al possibile degenerare delle situazioni interpersonali, non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.
Le condotte di violenza psicologica reiterate nel tempo e le condotte di violenza anche fisica descritte nel ricorso ed agite nei confronti della compagna ricorrente appaiono già ad oggi integrare un possibile grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale della ricorrente e della minore M, situazione questa che ben potrebbe degenerare pericolosamente in conseguenza della conoscenza da parte del resistente della decisione della compagna di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e quindi dell'acuirsi del conflitto tra i due anche per le questioni relative alla figlia, qualora si procedesse previo contraddittorio.
Appare, pertanto, necessario allo stato degli atti pronunciare il presente provvedimento inaudita altera parte, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni ed approfondimenti all'esito della costituzione del resistente, momento cui vengono riservate anche le eventuali determinazioni in punto di richieste di intervento dei Servizi Sociali e di istanze economiche avanzate dalla ricorrente.

P.Q.M.
visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736 bis cpc, deliberando in via provvisoria ed urgente e
con effetto immediato
ORDINA

A T M C F (C.F.), nato il, la immediata cessazione di ogni condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della ricorrente D L (C.F.), nata il 1982 a ;

ORDINA

l'allontanamento di T M C F (C.F.), nato il, dalla casa familiare, sita in, alla via n.;

PRESCRIVE

a T M C F (C.F.), nato il, di non avvicinarsi alla persona della ricorrente D L (C.F.), nata il a, nonché alla casa familiare, sita in via n., e di non avvicinarsi all'abitazione né ai luoghi frequentati dalla signora D L e dalla comune figlia M (nata a il), così identificati:

1. Casa familiare: Via n.,
2. Casa dei genitori (nonni materni di M): Via n.;
3. Luogo di lavoro: ;
4. Casa dei familiari (sorella della ricorrente A L): Via n.;

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di competente ovvero nel personale del Commissariato di P.S. territorialmente competente per, Via n., la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e a curare che egli effettivamente abbandoni la casa familiare, consegnando anche le chiavi dell'abitazione alla ricorrente;

STABILISCE

Allo stato, in otto mesi dalla notifica del decreto la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

RISERVA

ogni determinazione in punto di eventuale intervento dei Servizi Sociali e sulle istanze economiche, avanzate dalla ricorrente, all'esito dell'udienza di convalida;
visto l'art. 736 bis comma 3 c.p.c.

FISSA
innanzi a sé l'udienza del 12/03/2019 ore 10.15 e ss per istruzione e trattazione e per la
conferma, modifica o revoca del provvedimento
ASSEGNA
A PARTE RICORRENTE TERMINE SINO AL 01/03/2019 PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL PRESENTE DECRETO CON L'AUSILIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, COME SOPRA SPECIFICATO e termine a parte resistente al 08/03/2019 per eventuale costituzione in giudizio con deposito in cancelleria di memoria difensiva e di documenti;

Dispone che le parti producano almeno 3 giorni prima dell'udienza le proprie dichiarazioni
dei redditi e/o Modelli CUD degli ultimi 3 anni
DICHIARA
il presente decreto immediatamente efficace.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e alla STAZIONE CARABINIERI DI COMPETENTE OVVERO AL COMMISSARIATO DI P.S. COMPETENTI PER LA RESIDENZA IN, VIA N omissis ;
-Sentite le parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori all'udienza del 12/03/2019;
-Rilevato che la ricorrente L ha sostanzialmente confermato in udienza le plurime aggressioni (verbali ed anche fisiche) perpetrate ai suoi danni e subite da parte del C ed anche consistite in calci, schiaffi, tirate di capelli, ed anche con torsioni dei polsi (tanto più dolorose a causa dei suoi problemi di tendinite noti alla parte resistente) con un ultimo episodio occorso il 03/12/2018; ha espressamente confermato di essere stata, in diverse occasioni, oggetto di minacce di morte (una volta anche con l'uso di un coltello e in una altra occasione è stata minacciata di essere sciolta nell'acido); ha altresì confermato l'uso della controparte di sostanze stupefacenti (uso peraltro risalente sin dall'inizio della loro conoscenza) e l'abuso da parte del C di sostanze alcoliche; ha aggiunto di essere ancora seguita dalla Dott.ssa del Centro di antiviolenza; la stessa L ha espressamente dichiarato a verbale la propria ferma intenzione di non

ritornare nella casa familiare di Via n. (dalle parti condotta in locazione con un canone mensile previsto di € 900,00 saldato interamente sino al dicembre 2018 e solo per la metà della quota per la mensilità di genio 2019) avendo la ferma e salda intenzione di rimanere con e presso i propri genitori (presso i quali si è rifugiata con la figlia M scappando dalla casa familiare il 04/12/2018) avendo paura a ritornare nell'ex casa familiare; negava per parte propria di avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti ovvero di avere mai abusato di sostanze alcoliche; ha confermato di essere stata oggetto di plurime pressanti ed insistenti telefonate del C (anche effettuate in ore notturne); ha dichiarato di lavorare per un Ente operante nel settore delle adozioni e di guadagnare circa €1.500,00 mensili, di avere in corso un finanziamento di €245,00 mensili intestato solo a lei (con scadenza contrattuale prevista tra circa 4 anni); di avere (in solido con l'ex compagno) un debito locatizio verso la proprietà di via di complessivi €2.300,00;

-Rilevato che il resistente C pure personalmente sentito -in contraddittorio con l'altra parte- ha ammesso di fare uso dall'età di 19 anni di marijuana e hashish e di essere in possesso di un bilancino (rinvenuto dai CC in suo possesso in sede di notifica dell'ordine di protezione) che userebbe per confezionare le singole sigarette per poi fumarle (dichiarava anche di essere stato fermato in passato dalla GdF in possesso di due canne); dichiarava di avere proposto istanza per la concessione di reddito di cittadinanza, di essere disoccupato da circa 5 mesi (ultimo lavoro in un call-center con una paga di circa €680,00 mensili) e di essere iscritto al Centro per l'Impiego da circa 5/6 anni. Riferiva di essere tornato a vivere con la propria madre C M (quest'ultima anche titolare di un alloggio popolare sito in Via n.) la quale non lavora e convive con il di lei compagno. Il C ha affermato (peraltro genericamente) che le accuse mossegli in ricorso <e riportate anche nella denunzia sporta contro di lui dalla L ai CC nell'agosto del 2018> sarebbero riconducibili unicamente al fatto che la L ce l'avrebbe con lui e sarebbe sostanzialmente mossa da un sentimento di rancore nei di lui confronti (deve evidenziarsi sul punto che ad oggi non risultano sporte controdenunzie del C per ipotesi di calunnia);

-Rilevato che parte C, pure ritualmente costituitasi, non appare avere offerto una

specifica e puntuale contestazione dei plurimi fatti offensivi e lesivi a lui riferiti, come anche delle aggressioni perpetrate con calci, schiaffi tirate di capelli e torsioni del braccio della L ~ (il soggetto è attualmente indagato per maltrattamenti in un procedimento
penale al n. RG 31346/2018); in udienza il C peraltro ha riconosciuto di avere *forse*
minacciato *anche di morte* la Lopriore *(...ho ascoltato le registrazioni e non le disconosco. Anche io ho registrato qualcosa ma non ho inteso produrle ad oggi almeno...*); minacce di morte da lui proferite ed anche riportate nelle allegate registrazioni vocali e del seguente tenore (..ti *ammazzo, ti sgozzo, ti uccido puttana*) proferite nei confronti della
ricorrente; nel verbale del 24/01/2019 davanti ai CC di peraltro lo stesso
C ha *"ammesso parzialmente"* le contestazioni mossegli ed ha *espressamente*
ammesso di avere dato schiaffi e spintoni alla L _ (seppure riferendolo ad una condotta
reciproca delle parti durante i litigi e da lui dati solo in risposta dell'altrui aggressione fisica); nella stessa memoria C del 07/03/2019 la parte resistente ha --di fatto-- anche
ammesso comunque la intensa[2] conflittualità in essere nella coppia (seppure riferendola ad *entrambe* le parti) come anche le offese e le espressioni ingiuriose (seppure riferendole anche esse ad *entrambe* le parti ed asserendo essere reciproche).
In conclusione il C appare avere offerto una versione non di puntuale e reale negazione dei fatti quanto al più avere tentato di proporre un sostanziale ridimensionamento dei fatti a lui riferiti.
Il resistente ha anche ammesso di fare uso costante di sostanze stupefacenti; questo del resto l'estratto del verbale di esecuzione dell'ordine di protezione redatto dai CC della Stazione di
Milano Vigentino in data del 26/02/2019
...omissis…
Si fa presente che durante le operazioni sopra esposte, il Q veniva trovato in possesso di 8,68gr di sostanza stupefacente verosimilmente di tipo Hashish, 2,63gr di sostanza stupefacente verosimilmente di tipo Marijuana e un bilancino, pertanto veniva deferito in stato di libertà per il reato p.p. dall'Art. 73 c.5 DPR 309/1990.
Fatto, letto, riletto, confermato e sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra.

Il resistente C peraltro nemmeno ha negato le (pure espressamente contestate) molteplici e plurime insistenti e pressanti telefonate (15 circa nella mattina del 05/02/2019) anche notturne effettuate dal resistente alla L (notte del 08/02/2019); nè ha negato o contestato (cfr. pagina 2 ultime quattro righe e dichiarazioni rese a verbale di udienza del 12/03/2019) le plurime registrazioni vocali allegate dalla controparte (con le minacce anche di morte ivi registrate) limitandosi ad unicamente eccepire una loro possibile dimensione *parziale* e non adeguatamente contestualizzata.

[2] Cfr. pagina 3 della
memoria F
in cui si fa espresso riferimento ad una "pesante conflittualità";

Da ultimo deve evidenziarsi che lo stesso C ha chiesto -in sede di conclusioni rassegnate- (unicamente) la revoca dell'allontanamento dalla casa familiare (peraltro lo stesso è residente in Via come ammesso dallo stesso C ed indicato nell'istanza di ammissione al G.P.) ma non ha anche espressamente richiesto la revoca dell'ordine di cessazione della condotta illecita e lesiva a lui riferita, così come nemmeno ha richiesto (cfr. conclusioni a pagina 6) la revoca del suo divieto di avvicinamento agli altri luoghi (diversi dalla ex casa familiare) pure indicati nel decreto emesso inaudita altera parte; -Rilevato che l'originario ordine di allontanamento[3] dalla casa familiare appare essere stato correttamente emesso nella fase *inaudita altera parte* sussistendo, in primis, quel presupposto in fatto costituito dal pregresso rapporto di convivenza e della coabitazione sotto lo stesso tetto tra le parti in causa, ed avendo la ricorrente L rilasciato il suddetto immobile *non spontaneamente* e per propria libera scelta ma bensì (come pure espressamente indicato in ricorso) per il timore per la propria incolumità (facendo temporaneamente ritorno presso i propri genitori con la bambina piccola nel dicembre 2018), anche avendo essa stessa il diritto a rientravi in qualità di co-conduttrice contrattuale dell'immobile (e ciò almeno sino alla efficacia della relativa disdetta contrattuale già inviata alla proprietà).
Appare sussistere nel caso di specie anche il presupposto rappresentato dalla condotta del convivente costituente un pregiudizio grave all'integrità fisica, "morale" o alla "libertà personale del soggetto instante la misura di protezione[4].

Tuttavia in ragione dell'espressa rinunzia fatta all'udienza del 12/03/2019 dalla stessa difesa di parte L (non più intenzionata a rientrare nella casa di , via n.)
deve essere revocato sia l'originariamente disposto divieto di avvicinamento del resistente alla suddetta abitazione come pure deve essere anche revocato l'originariamente disposto ordine di allontanamento del C dalla stessa abitazione di via n. .;

...omissis…

L'applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato
il comportamento violento vivano all'interno della medesima casa, in quanto l'art. 5 della L. 154/2001 fa esclusivo riferimento al nucleo costituito dai familiari conviventi (Cfr. Tribunale di Rieti, sentenza 6/03/2006, conformi, sul punto, Tribunale di Napoli, sentenza 1/02/2002; Tribunale di Napoli, sentenza 18/12/2002). Tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico (cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 15/07/2002). Il requisito della convivenza (inteso come "perdurante coabitazione ". cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005,) sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006) omissis.;

[4] Ogni tipo di comportamento che sia ritenuto lesivo degli interessi tutelati dal provvedimento potrà agevolmente rientrare nella previsione normativa de qua. Ancora, «nell'ambito del pregiudizio alla libertà o all'integrità fisica e morale dovranno comprendersi, oltre alle situazioni di danno immanente, anche i comportamenti tali da determinarne il concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio, infatti, è agevolmente ravvisabile non soltanto quando il danno si sia già verificato, ma anche quando vi è grave pericolo che esso si verifichi. Naturalmente, l'apprezzamento della sussistenza del pericolo e della sua gravità nella fattispecie al suo esame è rimesso alla prudente valutazione del giudice»;

L'art. 342 bis cc, prevede che il giudice, su istanza di parte, possa adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo articolo qualora la condotta del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente. L'art. 342 bis cc non precisa le caratteristiche che deve assumere la condotta del coniuge o di altro convivente sì da condurre il

giudice a pronunciare un ordine di protezione, se non che deve essere causa di grave pregiudizio all'integrità fisica, o morale, o alla libertà dell'altro coniuge o convivente. Tuttavia l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" induce a ritenere che sia sufficiente che la condotta dell'abusante integri anche uno solo degli eventi descritti.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato in fatto e in diritto, e in applicazione del principio di non contestazione espresso dall'art. 115, I comma, cpc, deve confermarsi solo parzialmente l'ordine di protezione già emesso inaudita altera parte e ciò in quanto, in ragione dell'espressa rinunzia fatta all'udienza del 12/03/2019 dalla stessa difesa di parte L (non più intenzionata a rientrare nella casa di via n. .) deve invece essere sia revocato l'originariamente disposto divieto di avvicinamento del resistente alla suddetta abitazione come pure deve essere revocato l'originariamente disposto ordine di allontanamento del C dalla stessa abitazione di via n. ;

Quanto alle domande economiche proposte dalla L , la medesima ricorrente -in ragione dell'attuale stato di disoccupazione dell'ex compagno- ha inteso ridurre in udienza le proprie pretese ad un minore contributo economico paterno per il mantenimento di M quantificato, allo stato, in complessivi €250,00 mensili.

Sul punto deve evidenziarsi che nemmeno lo stato di *disoccupazione-inoccupazione* di un genitore (ove pure fosse dimostrato essere del tutto incolpevole ed involontario) potrebbe comunque giustificare --almeno in sé e di per ciò solo considerato ed in via di *mero automatismo*-- il totale esonero per il suddetto genitore ed il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della attitudine e capacità lavorativa (quantomeno) generica (in assenza di comprovate oggettive ragioni di incapacità/inabilità lavorativa adeguatamente provate e documentalmente riscontrabili secondo la ripartizione degli oneri istruttori ex art. 2697 cc).

-Richiamati i principi codicistici e normativi espressi in particolare -dall'art. 316 bis c.c. secondo cui *i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo* ";

- dall'art. 337 ter c.c. secondo cui," *Salvo accordi diversi*

liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

-le attuali esigenze del figlio.

-il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

-i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

-le risorse economiche di entrambi i genitori.

-la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice "; -dall'art. 337 sexies, I comma, prima parte, c.c.
secondo cui "*...Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà* ";
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, congruo ed equo <in assenza di ulteriori sopravvenienze di alcun genere con riferimento ai dati occupazionali, lavorativi ed economici dei coniugi portati all'attenzione del Tribunale, ed anche considerato che la parte resistente CF è di giovane età, e seppure allo stato disoccupato pur sempre dotato di piena ed integra capacità lavorativa quantomeno generica (anche in assenza di precise e specifiche ed oggettive ragioni ostative sul punto portate all'attenzione del Giudicante anche ex art. 2697 cc)> appare l'assegno mensile in questa sede provvisoriamente determinato <a titolo di contributo economico paterno al mantenimento della comune figlia minore M (nata il)> nell'importo mensile complessivo omnicomprensivo di €#250,00#, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (base di calcolo dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza).
A miglior tutela della comune figlia minore, si rinvia alla parte dispositiva per ogni statuizione giudiziale di dettaglio in punto di incarichi, deleghe ed interventi a cura dei SS comunali residenziali a prioritario interesse della minore M:

Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale di Milano, provvede come in dispositivo.
Spese di procedura liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte resistente C .
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in persona del Giudice assegnatario, nel procedimento al R.G. n. 8040/2019 pendente tra le parti L,C.F, così dispone:
-Revoca <stante l'espressa rinunzia di parte L sul punto, per sopravvenuta mancanza di interesse della stessa ricorrente a rientrare stabilmente a vivere con la figlia M nella ex casa familiare> l'originariamente emesso ordine di allontanamento di T M C. F (C.F.), nato il dalla casa familiare , sita in , alla via così come anche revoca, allo stesso effetto, il già prima emesso divieto di avvicinamento del C al suddetto immobile;

CONFERMA

le restanti statuizioni prescrittive ed ordinatorie di cui all'ordine di protezione già emesso in data 25/02/2019 e quindi per l'effetto

ORDINA

A T M C F .), nato il (C.F. c ;
la immediata cessazione di ogni condotta tenuta pregiudizievole fino ad confronti ora nei della ricorrente D. L (C.F. ')), nata il 2 a ;

E PRESCRIVE

C F a TI MI (C.F.), nato il LOP (C.F. , di non avvicinarsi alla ricorrente D persona della a ,

), nata il nonché di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla signora non D; L e dalla comune figlia M (nata a il) così meglio identificati:

1. Casa dei genitori (nonni materni di M): Via

2. Luogo di lavoro:

3. Casa dei familiari (sorella della ricorrente AL): Via

STABILISCE

Allo stato, in *otto mesi* dalla notifica del precedente decreto <già emesso dal T.O. di Milano *inaudita altera parte* in data 25/02/2019> la durata del presente ordine di protezione;

-Incarica l'Ente Locale municipale residenziale della comune prole minorenne (Comune di Milano) di regolamentare compiutamente e nel dettaglio la frequentazione tra il padre e la figlia M . (nata il) da svolgersi -almeno allo stato ed in via provvisoria- in SPAZIO NEUTRO (con immediata attivazione dello stesso nella massima frequenza possibile) a da attuare con modalità vigilate ed osservate (con obbligo di relazionare a cura dei SS officiati <con cadenza trimestrale> all'A.G. sull'andamento degli incontri paterni); prevede sin da ora la possibilità per l'Ente comunale oggi officiato di eventualmente modificare la regolamentazione della frequentazione tra la minore M (nata a il) e il padre CF nel modo ritenuto più rispondente al prevalente e preminente interesse della prole minorenne, con eventuale progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione dello Spazio Neutro, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la prole minorenne e per i genitori e della situazione psicofisica del minore e avendo primariamente conto del prevalente interesse della prole minorenne medesima;

-Prevede, sin d'ora, la possibilità per l'Ente Comunale di richiedere ad *entrambe* le parti oggi in causa la sottoposizione (con frequenza e cadenza periodica) a test tossicologici e alcoologici presso struttura sanitaria ovvero ospedaliera ovvero universitaria pubblica (e con periodica comunicazione degli esiti delle analisi tossicologiche);

-Autorizza, sin d'ora, l'Ente municipale residenziale a mezzo dei propri operatori sociali ad effettuare <<se ritenuti necessari nel prioritario e preminente interesse della comune prole minorenne e per il tempo strettamente necessario a tale scopo>> gli *accessi domiciliari* nell'interesse della minore (A.D.M.) presso la madre ed i nonni materni;

-Incarica l'Ente Municipale residenziale, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL-ATTS-UONPIA, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e proseguire <<se ritenuti necessari nel prioritario e preminente interesse della comune prole minorenne e per il tempo strettamente necessario a tale scopo» gli interventi di *supporto ed a sostegno* della genitorialità e gli eventuali interventi di supporto e sostegno psicologico per *entrambi* i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della comune figlia minore;
-Incarica l'Ente Locale municipale residenziale (Comune di Milano) di svolgere una attenta, costante ed effettiva attività di CONTROLLO, VIGILANZA E MONITORAGGIO sull'intero nucleo familiare, sull'andamento e sulla qualità delle relazioni genitoriali, e sulla situazione evolutiva della minore, segnalando in ogni caso, senza indugio, alle Autorità Giudiziarie ordinarie e minorili territorialmente e funzionalmente competenti, eventuali riscontrate ed accertate situazioni di grave e concreto pregiudizio per la prole;
-Invita *entrambi* i genitori ad attenersi ed ottemperare, nell'esclusivo interesse del/la figlia, alle statuizioni del presente provvedimento ed a prestare la massima collaborazione agli Operatori dei Servizi Sociali dell'Ente municipale residenziale e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASL-ATTS-UONPIA e ad attenersi alle indicazioni degli stessi;
-Dispone a cura dei S.S. del Comune di Milano l'invio all'Autorità Giudiziaria procedente <entro il 12/05/2019> di una relazione scritta sui seguenti aspetti:
1. L'attuale stato di salute psicofisica di M;
2. La concreta ed effettiva capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente ed efficacemente nella gestione del proprio ruolo genitoriale;
3. Se i due genitori siano realmente e concretamente idonei a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita della minore, in rapporto alle specifiche esigenze di una bambina della età di M ( ) o in

un’ottica del complessivo suo accompagnamento nel percorso evolutivo ed in relazione alla capacità di tutelare il ruolo dell'altra figura genitoriale;

4. La qualità della relazione dei genitori con la minore;

5. Le reali, effettive e concrete capacità del singolo genitore di garantire adeguatamente ed efficacemente la figura dell’altro;

6. Quali interventi e misure -a tutela della figlia minore- sia necessario e/o opportuno adottare;

-Avvisa *entrambi* i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione prestata agli operatori dei Servizi Sociali dell’Ente Comunale ed agli operatori dei Servizi Specialistici della ASL-ATS-UONPIA, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti *limitativi e progressivamente restrittivi* della responsabilità genitoriale;

-Dispone che parte resistente C corrisponda alla controparte L ', in via anticipata ed entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo economico paterno per il mantenimento della comune figlia della coppia a nome M, l’importo mensile ed omnicomprensivo di €#250,00# complessivi con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;

-Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;

-Condanna la parte resistente C alla refusione, in favore di controparte L _ , delle spese della presente procedura qui di seguito direttamente liquidate in
complessivi €#1.300,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;

-Manda alla competente Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite ed alle diverse Autorità e PP.AA. indicate e deputate a garantirne l’esecuzione.

-Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all’Ente Comunale residenziale (Comune di Milano competente anche in relazione all’attuale collocazione abitativa della figlia presso e con i nonni materni in Via) della prole minorenne qui individuato ed anche ai Servizi specialistici della ASL-ATS-UONPIA perché provvedano, ciascuno per la parte di sua competenza, all’esecuzione di quanto in questa sede disposto dall’A.G.

Milano, così deciso il 12/03/2019.

Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini

N. 9183/19 V.G.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 9° civile

Il Presidente assegnatario dr. Anna Cattaneo Nel procedimento iscritto a ruolo il 2/7/2019

DA

C.S. (c.f.) nato a il residente a in via in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore **N.**, rappresentato e difeso dall'avv. delforo di ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in in via come da procura in atti

PARTE RICORRENTE

CONTRO

C.M. domiciliato in in via

PARTE RESISTENTE

Rilevato in fatto

Il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato, ai sensi degli articoli 342 bis e seguenti e 736 bis c.p.c., anche *inaudita altera parte,* un ordine di protezione contro gli abusi familiari e in particolare perché sia ordinata a **C.M.** la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa sita in in via determinandone la durata in almeno sei mesi, prescrivendo altresì a quest'ultimo che non si avvicini al luogo di istruzione della minore **N.**, nonché ai luoghi frequentati da esso istante in particolare al luogo di lavoro in via a , con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.

Deduceva che si era separato dalla moglie, R**.D.S.**, con convenzione di negoziazione assistita autorizzata il 9/4/2018, con la quale era stato concordato che egli rimanesse ad abitare nell'appartamento posto al piano terra/rialzato con annesso locale cantinato ed antistante giardino nella villa sita a in via .

in comproprietà tra i coniugi, mentre la moglie aveva fissato la propria residenza
nell'appartamento ubicato al piano primo con annessa mansarda della stessa villa, di proprietà della sola moglie,
il suddetto immobile, invero, era stato frazionato in due appartamenti,
il collocamento della figlia minore era stato convenuto prevalentemente presso la madre con una regolamentazione del diritto di visita del padre secondo criteri standard (fine settimana e festività alternate, un giorno infrasettimanale),
la moglie aveva iniziato a convivere con tale **C.M.** che aveva tenuto sempre un comportamento particolarmente aggressivo nei confronti di esso deducente, in particolare il 18 aprile il **M.**, *"mentre si trovava nel giardino di pertinenza dell'appartamento del signor S. è venuto alle mani con quest'ultimo e dopo avergli inferto lesioni ha proseguito l'aggressione rivolgendogli minacce come 'ti spacco la faccia' 'sei un uomo morto' 'ti sei scavato la fossa da solo'",*
la minore aveva udito le minacce di morte mentre si trovava all'interno dell'appartamento del padre e tale comportamento era fonte di un grave pregiudizio all'integrità psichica e morale e alla libertà propria non solo di esso ricorrente ma soprattutto della piccola N**.**,
l'indole del compagno della madre, che con la piccola oltretutto conviveva, non giovava affatto al perseguimento della finalità di far vivere la minore in un ambiente sereno, protetto e avulso da qualsiasi manifestazione di violenza, quindi era necessario provvedere con estrema urgenza allontanando il M**.** dall'abitazione della signora R**.** D.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato *de plano* senza necessità di integrazione del contraddittorio.
Con la legge *"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"* del 4/4/2001 n. 154 il legislatore ha voluto intervenire in relazione al fenomeno della violenza domestica. L'articolo 342 bis del codice civile, introdotto con la suddetta legge, sanziona la condotta del *"coniuge o di altro convivente"* quando è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà *"dell'altro coniuge o convivente"*. L'articolo 5 della citata legge prevede l'applicazione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta "*da altro componente del nucleo familiare diverso del coniuge o del convivente ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso del coniuge o dal convivente"*.

L'articolo 342 ter c.c. prevede che il giudice possa ordinare *"al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole"*.

Come si comprende con evidenza, e come è espressamente detto nella rubrica della legge e nelle norme citate, oltre che come appare dall'esame della *ratio* della nuova normativa, la tutela può essere chiesta dal coniuge, dal convivente o da altro componente del nucleo familiare nei confronti di comportamenti pregiudizievoli del coniuge, del convivente o di altro componente del nucleo familiare.
Certamente il ricorrente non spende -e non ha- alcuno dei citati rapporti familiari con il resistente che è a lui del tutto estraneo ed è il compagno

convivente della di lui moglie separata (la tutela invece potrebbe essere richiesta dalla signora R**.** nei confronti del compagno convivente C**.** M**.**).
Ancora, la tutela contro gli abusi familiari ha come presupposto, oltre al legame familiare di coniugio o *more uxorio,* la convivenza con l'autore del comportamento pregiudizievole, tanto che se ne chiede l'allontanamento dalla casa familiare.
Nel caso di specie, le due abitazioni nelle quali vivono ricorrente e resistente sono due unità immobiliari separate e distinte conseguenti a frazionamento. E' lo stessi ricorrente che dice che il fatto del 18 aprile è avvenuto nel *"giardino di pertinenza dell'appartamento del sig S.""* e che menziona una *"rete di recinzione""* che delimita il giardino del predetto.
In conclusione, sul punto, se certamente un comportamento aggressivo posto in essere da un terzo che si inserisce nella abitazione di altro soggetto costituisce reato e può essere denunciato alla Procura della Repubblica, altrettanto certo è che a tutela della parte offesa non possa essere invocato un ordine di protezione ex art. 342 bis e seg. c.c.
Giova ribadire che la disciplina in esame non può essere invocata da e contro l'estraneo - vicino di casa.
Quanto alla tutela invocata dallo S**.** quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, emerge con evidenzia, anche per quanto sopra già chiarito, che lo strumento giuridico utilizzato dal ricorrente non è appropriato. La minore vive prevalentemente con la madre nella casa del piano primo con mansarda nella quale vive anche il M**.**, come allegato nel ricorso *de quo*, non potrà che essere la madre a richiedere la tutela in oggetto per eventuali comportamenti pregiudizievoli agiti verso ella stessa e/o verso la figlioletta.
Diversi sono gli strumenti che ha a disposizione il padre qualora si convinca della inidoneità della madre a tutelare la figlia minore e/o di comportamenti

pregiudizievoli commessi dal di
lei convivente nei confronti della minore che sono disciplinati dall'art. 330 e seg. c.c. ovvero dall'art. 710 c.p.c.

La inammissibilità del ricorso impone di provvedere con decreto senza necessità di integrazione del contraddittorio.

Si ritiene infatti che tutte le considerazioni esposte rendano del tutto superflua l'instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. Infatti, neppure con la comparizione delle parti potrebbe in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni esposte e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo che convince, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento (cfr. Cass. 15106/2013, Cass 11287/18, Cass 12515/18).
Tra l'altro l'eventuale sussistenza di ragioni di urgenza relative alla tutela della minore rafforzano la necessità di provvedere in tempi assolutamente brevi per consentire al padre di eventualmente incardinare un giudizio innanzi alla A.G. competente e con lo strumento processuale adeguato

PQM

Visti gli artt. 342 bis e ss. c.c.

DICHIARA

Inammissibile il ricorso
Nulla sulle spese

Si comunichi.
Milano 3 luglio 2019

Il Presidente
dr. Anna Cattaneo

N. 13016/2018 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2018;
pronuncia il seguente

DECRETO

rilevato che parte resistente, ritualmente citata a mani proprie in data 8.10.2018 per il tramite della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di M ove lo
stesso risulta allo stato detenuto, non si è costituita né è comparsa personalmente;
sentita parte ricorrente e il suo difensore all'udienza del 16.10.2018;

ritenuto che le allegazioni della ricorrente poste da questo Giudice a fondamento del provvedimento, adottato *inaudita altera parte,* non hanno allo stato trovato alcuna smentita in quanto parte resistente non ha inteso costituirsi e fornire elementi di valutazione diversi circa le condotte di violenza fisica, vessazione psicologica e di minacce dallo stesso poste in essere secondo la ricorrente ai suoi danni anche alla presenza del figlio; ritenuto che il quadro probatorio posto a fondamento del decreto *inaudita altera parte* non è stato in alcun modo modificato ed anzi ha trovato diretta conferma sia nei file audio depositati dalla difesa della ricorrente nel fascicolo processuale che consentono di sentire direttamente le gravi offese e gravi minacce di morte reiterate dal nei confronti della compagna con toni pesanti e accesi sia nel verbale di arresto trasmesso dai Carabinieri che dà conto della disponibilità da parte del resistente anche in casa di sostanza stupefacente di vario tipo e della ammissione da parte dello stesso, per giustificare il possesso della sostanza, di essere un consumatore; ritenuto che l'attuale condizione di detenzione del signor D non è di ostacolo alla conferma del provvedimento già emesso, atteso che si tratta di una situazione ancora *sub iudice* e il cui esito non è affatto certo; l'eventuale e prossima remissione in libertà del] o anche la concessione a suo favore di misure meno afflittive non può allo stato escludere che lo stesso non ponga in essere le gravi condotte già tenute nei confronti della compagna, tenuto conto della gravità delle reiterate minacce di morte e tanto più a fronte della determinazione della signora di promuovere anche il ricorso ex art. 316bis c.c;

ritenuto, pertanto, che non sono affatto venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano consentito l'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* da intendersi qui richiamate e che la situazione potrebbe ulteriormente degenerare, visto anche l'imminente svolgimento del procedimento per la

regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio D situazione questa che giustifica la
conferma del termine di durata della misura di un anno dalla notifica del provvedimento (8.10.2018) già disposta nel provvedimento che in questa sede si convalida;
ritenuto, pertanto, che deve essere confermato integralmente il provvedimento emesso in data 3.10.2018;
ritenuto che quanto alla richiesta di contributo economico per il figlio minore avanzata dalla ricorrente, in via del tutto cautelare e fatte salve migliori determinazioni da parte del Giudice del procedimento ex art. 316bis c.c che parte ricorrente ha già promosso, possa essere posto a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2018 a titolo di mantenimento del figlio un contributo mensile di € 150, tenuto conto che allo stato lo stesso risulta detenuto, importo che viene sin da ora determinato in € 300 mensili dalla mensilità in cui il signor] verrà scarcerato o sottoposto ad altra misura compatibile con l'esercizio di attività lavorativa, trattandosi di persona di giovane età, dotato di piena capacità lavorativa e che non potrà che attivarsi per far fronte all'obbligo *ex lege* gravante sui genitori di provvedere al mantenimento dei figli, tenuto anche conto che la signora svolge attività lavorativa di parrucchiera con un reddito modesto come documentato in atti (per l'anno di imposta 2016 risulta un reddito complessivo di € 9.727 + € 960 bonuf irpef con imposte per € 9; per l'anno di imposta 2015 risulta un reddito complessivo di € 8.344 + € 844 bonus irpef con imposte per € -);
ritenuto necessario, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui il Giudice dispone a tutela del minore, disporre sin d'ora che i Servizi Sociali del Comune di e i Servizi
Specialistici dell'ATS competenti per territorio provvedano:

- all’immediata presa in carico del nucleo familiare,
- ad avviare la regolamentazione della frequentazione tra il padre e il figlio in Spazio

  Neutro e con modalità osservate, tenuto conto della attuale situazione di detenzione paterna, delle condizioni psicofisiche del signor e del minore con

  possibilità di sospensione/interruzione degli incontri se disturbanti per il minore,
- alla presa in carico del signor presso il SERT, effettuando accertamenti tossicologici in relazione all’uso di alcool e/o stupefacenti e avviando ogni intervento di sostegno necessario in relazione a tali problematiche, se lo stesso si renderà disponibile;
- a svolgere un’indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, verificando le capacità genitoriali di entrambe le parti, la situazione psicofisica del minore e la qualità della relazione tra il minore e ciascun genitore al fine di acquisire elementi di valutazione per i provvedimenti in punto di affidamento, collocamento del minore e frequentazione con il padre e circa gli interventi necessari a tutela del minore, atteso che la ricorrente ha verbalizzato di avere già depositato in data 12.10.2018 procedimento ex art. 316bis c.c;

ritenuto che, in assenza di costituzione del resistente, nulla debba disporsi sulle spese del presente procedimento;

visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc

CONFERMA

l’ordine a , nato a il residente in ' , di cessare le condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della compagna L nata a il

e del figlio minore nato

CONFERMA

l'ordine di allontanamento di
dalla casa familiare, sita in

CONFERMA

la prescrizione a D , di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in e ai seguenti luoghi abitualmente frequentati dalla compagna e dal figlio minore:

a. il negozio di parrucchiera sito in C luogo di lavoro di

b. l'Istituto comprensivo scuola frequentata dal figlio

STABILISCE

in un anno dalla notifica del decreto (8.10.2018) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

DISPONE

che o persona dallo stesso delegata, se ne fanno richiesta, alla presenza di personale della Stazione Carabinieri di possa ritirare eventuali propri effetti personali ancora presenti nell'abitazione familiare in data da concordare con le stesse Forze dell'Ordine che dovranno assicurare la loro presenza;

DISPONE

che i Servizi Sociali del Comune di e i Servizi Specialistici della ATS
provvedano:

- all'immediata presa in carico del nucleo familiare,
- ad avviare la regolamentazione della frequentazione tra il padre e il figlio in Spazio

Neutro e con modalità osservate, tenuto conto della attuale situazione di detenzione paterna, delle condizioni psicofisiche del signor e del minore, con

possibilità di sospensione/interruzione degli incontri se disturbanti per il minore,

- alla presa in carico del signor D presso il effettuando

Firmato Da: MUSCIO ROSA Emesso
Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3
Serial#:
54e313c0bec92cc03c697a4b8b2ebebd

accertamenti tossicologici in relazione all'uso di alcool e/o stupefacenti e avviando ogni intervento di sostegno necessario in relazione a tali problematiche, se lo stesso si renderà disponibile;

- a svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, verificando le capacità genitoriali di entrambe le parti, la situazione psicofisica del minore e la qualità della relazione tra il minore

e ciascun genitore al fine di acquisire elementi di valutazione per i provvedimenti in punto di affidamento, collocamento del minore e frequentazione con il padre e circa gli interventi necessari a tutela del minore, atteso che la ricorrente ha verbalizzato di avere già depositato in data 12.10.2018 procedimento ex art. 316bis c.c;

DISPONE

Che provveda al mantenimento del figlio nato il , mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese:

- con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2018 della somma mensile di € 150;
- con decorrenza dalla mensilità in cui lo stesso verrà scarcerato o sottoposto a misura compatibile con l'esercizio di attività lavorativa della somma mensile di € 300;

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di con facoltà di subdelega.

Nulla sulle spese di lite.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite e alla Stazione Carabinieri di

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai Servizi Sociali del Comune di e ai Servizi Specialistici della ATS competenti per territorio per dar corso a quanto disposto.

Milano, 16.10.2018

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Muscio

Proc. ì 3155- 2018 V.G,

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IX Civile

Palazzo di Giustizia - Uffici di via San Barnaba 51

Il Giudice, dr. Giuseppe Gennari,
sul ricorso per 342bis c.c. proposto da:

Difesa daH'avvocato

Contro

Difeso dall'avvocato

DECRETO

Assolutamente utile, se non indispensabile, è riportare pedissequamente le dichiarazioni delle parti le quale - come sovente accade - sono più esplicite e chiare di quanto lo siano gli atti difensivi:

A questo punto la signora dichiara: *"sono andata via dalla casa familiare da settembre del 2018 e precisamente dal 13 settembre, vivo a presso i miei genitori. Ilo deciso di andarmene*
dalla casa familiare sia per problemi insorti con mia suocera che per problemi che esistevano con mio marito già dal 2006. Con l'arrivo di mia suocera. L'ultimo litigio è successo due giorni prima della mia querela, io stavo dicendo a mio marito come si comportava mia suocera e lui mi ha risposto di non rompere i coglioni e se volevo di andarmene, ma lasciare i bambini. Questo era successo anche due settimane prima. 1 litigi ci sono sempre stati, ma con l'arrivo di mia suocera le cose sono peggiorate, questo è accaduto da dicembre 2017-gennaio 2018. Ho sottoscritto la scrittura privata del mese di ottobre perché ero soggiogata da mio marito in quanto mi ha detto che se avessi accettato avremmo avuto una vita migliore, i soldi per la cura di mia suocera che erano 300,00 euro spettavano a me. ma non li ho mai avuti, lo mi sono arrabbiata perché i soldi spettavano a me per fare quello che io volevo, era una specie di ricompensa per me perché accettavo la suocera in casa ma io in mano non li ho mai avuti. Per questa cosa ho litigato con mio marito, ma ancora di più ho litigato perché io dicevo a mio
marito che la suocera si comportava male e invece lui difendeva la madre. In macchina sempre nell 'ultimo episodio mio marito ha avuto un gesto di affetto nei mei confronti, io mi sono ritratta e allora lui mi ha detto prova a denunciarmi che la bara è pronta. Da quando sono andata dai miei genitori, io non parlo più con mio marito, ci parliamo solo tra legali. Il giorno dopo che io sono venuta a lui è venuto a cercarmi e ha parlato con mio papà, io ero terrorizzata perché conosco
l'indole della persona, lo ho chiamato i Carabinieri come mi era stato detto. Prima un Carabiniere ha parlato con mio marito, poi mio marito ha parlato con un Carabiniere e mio padre; mio padre mi ha riferito che mio marito avrebbe ingiurialo i fratelli suoi dicendo che erano causa della sua rovina. Dopo questo ha preso la sua macchina, lui voleva vedere le bambine, le bambine non hanno voluto e poi lui è andato via. Non è più tornalo a ' ; lo dopo quel giorno non ho mai più parlato con mio marito. Mia suocera sporcava il water io glielo facevo notare e li diceva che non era vero oppure andava a prendere i biscotti di nascosto e li metteva sotto il cuscino, io li beccavo e di fronte all'evidenza lei negava ".
il signore dichiara: "Rà *ho detto a mia moglie di andare via se voleva, ho anche detto che se il problema era mia madre potevamo parlare con mia sorella e mio cognato che avremmo trovato una sistemazione. L'ultima macchina l'ho comprata il 30 agosto. L'ultima macchina è cointestata, lo avevo detto che i 300,00 euro erano per pagare la rata della BMW. Il 12 settembre siamo andati dalla concessionaria a fare vedere la Kia. Nel tornare indietro la signora ha detto che aveva problemi al cellulare, io mi sono fermato al negozio e abbiamo lasciato il cellulare li. Il 13 sono andato a lavorare e ho avuto anche un incidente, sono arrivato a casa, abbiamo mangiato e basta. Il 14 mattina quando lei se ne è andata io ero tranquillissimo e sono andato a lavorare. Lei mi ha detto che andava al Brico a prendere i portavasi, io ero andato ad con il bus che conduco, al ritorno non riuscivo più a contattarla. Da quel giorno non l'ho più vista. Non ho più visto neanche le bambine. Nego di avere minacciato mia moglie dicendole della bara. Il 14 sono riuscito a*

parlare con mia moglie e lei mi ha detto che in non tornava più. E' stato il padre di lei a dirmi di andare da loro il giorno dopo per parlare, lo sono stato seduto nel sedile della mia macchina ad aspettare che loro aprissero. Ad un certo punto vedo i Carabinieri, io sono andato a suonare, un Carabiniere mi ha detto che dovevo andare via, io ho detto che era un luogo pubblico e non andavo via. A quel punto i Carabinieri sono andati in casa e sono scesi con il papà di mia moglie. Il papà mi ha detto che mia moglie non mi voleva vedere, io almeno ho chiesto di vedere le bambine, ma il papà mi ha detto che non era possibile".

La mera lettura di predette dichiarazioni dimostra la non sussistenza dei requisiti necessari per il provvedimento richiesto. Va premesso che la presente non è la sede per rivedere l'intera vita familiare della coppia, risultando peraltro poco verosimile che la signora subisca violenze psicologiche praticamente dalla data del matrimonio, durato ben dodici anni e coronato dalla nascita di due bambine. Come siano andate le cose durante il matrimonio è materia da trattare nel già instaurato giudizio di separazione. Quindi, concentrando l'attenzione sulle vicende degli ultimi tempi, pare evidente come il principale motivo di attrito tra la coppia sia stato la gestione della suocera della ricorrente (la quale, peraltro, ha a sua volta presentato querela per maltrattamenti nei confronti della . Va premesso che la ricorrente ha accettato spontaneamente di ospitare in casa la suocera (addirittura sottoscrivendo una scrittura privata) e che il motivo della sua arrabbiatura sembra, per io più, dovuto al fatto che ella non avrebbe ricevuto i 300,00 euro che - secondo lei - le erano stati promessi per il suo sacrificio. Gli episodi esemplificativi narrati dalla ricorrente (il water sporco o i biscotti rubati nottempo) sono francamente espressione di una quotidianità senza dubbio divenuta insopportabile per tutti, nella quale liti, discussioni e anche insulti (pure con le modalità descritte dalla ricorrente) sono assolutamente verosimili e fisiologico. Detto ciò, siamo ben lontani da quella situazione di violenza fisica o psicologica che legittima il provvedimento richiesto. Peraltro, va evidenziato - a smentire la presunta pericolosità del resistente - che dopo il volontario allontanamento della signora dalla casa coniugale, il signore non ha mai più visto né la moglie, né le figlie.

Egli non ha tentato in alcun modo di contattare e raggiungere la signora, se non il giorno successivo all'allontanamento, quando sembra che il signore sia stato addirittura invitato a recarsi a ; a parlare, dal padre della ricorrente.

In breve, è evidente che i rapporti tra le parti sono grandemente compromessi ed è altrettanto evidente che, di questa situazione, a soffrire siano le minori le quali non vedono

più il padre da un mese e non vanno più a scuola. Di ciò si occuperà il tribunale competente che non è quello milanese.

In sintesi, il ricorso va respinto.

Alla soccombenza segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali, le quali vanno quantificate - come da criteri orientativi del tribunale - in euro 2.000,00 oltre spettanze di legge.

P.Q.M.

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, quantificate in euro 2.000.00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Dott.
Gl

Milano, 25 ottobre 2018

TRIHDNALE DI MILANO SEZIONE 9" CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

* 2 5 Oli/ 2018 *

N. R.G. 13301/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

NONA CIVILE -FAMIGLIA

Il Giudice, Dott.ssa Laura Stella,
a scioglimento della riserva assunta in data 30.10.2018, premesso che con ricorso ex art. 342 bis c.c e 736 bis c.p.c., depositato in data 8/10/2018 QN, ha chiesto al Giudice di emettere ordine di protezione, *inaudita altera parte,* disponendo l'allontanamento immediato del marito, sig. AQ- , dalla casa coniugale con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla ricorrente e dai due figli minori N , nato il e K nato il (e in particolare la casa coniugale, il luogo di lavoro della ricorrente, le scuole frequentate dai figli);
la ricorrente esponeva: che il marito (sposato nel 2003) aveva manifestato sin da subito un carattere geloso e possessivo, con atteggiamenti di

controllo e svalutazione della moglie; che, con il tempo, egli era diventato anche violento fisicamente, aggredendo più volte la moglie, anche alla presenza dei figli; che il convenuto faceva uso di alcool e, in passato, anche di shaboo, ma che le violenze erano avvenute anche in momenti in cui egli era sobrio; che nell'ultimo mese gli episodi di violenza erano aumentati; che, in particolare, il 4.9.2018 il convenuto, dopo aver chiamato al telefono freneticamente la moglie (che era fuori casa), al suo rientro, la aggrediva, colpendola al volto con pugni e schiaffi e graffiandole il petto; che la Quiatchon si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale dove le veniva diagnosticata una policontusione da aggressione con prognosi di 7 giorni; che la stessa trovava riparo temporaneo da un parente; che ella sporgeva quindi querela nei confronti del marito e si recava poi al Soccorso ove le venivano riscontrati traumi al volto, al tronco e al braccio; che l'equipe del centro antiviolenza trasmetteva denuncia di reato alla Procura della Repubblica competente; che dopo alcuni giorni la ricorrente rientrava a casa, non volendo lasciare soli i figli minori; che la situazione con il marito non migliorava, posto che quest'ultimo, spesso ubriaco, la minacciava e maltrattava ripetutamente, anche davanti ai figli; che la ricorrente si allontanava di nuovo da casa, pur intimorita per i figli.

Costretti a vivere con un padre violento e dedito all'alcool;
con provvedimento depositato dell'8.10.2018, il giudice designato ordinava al sig. QA l'immediato allontanamento dalla casa coniugale, la cessazione di ogni condotta pregiudizievole sino ad allora tenuta nei confronti della moglie e dei figli e prescriveva al convenuto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli; fissava quindi udienza ex art. 736 *bis* co 3 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento; il convenuto si costituiva con memoria del 19.10.2018, precisando di trovarsi presso il carcere di (il Q era stato arrestato perchè aveva violato l'ordine di protezione il giorno stesso della notifica) e chiarendo di intendere promuovere al più presto giudizio di divorzio diretto, secondo la legge nazionale delle parti, posto che

"*le continue e reciproche provocazioni tra i coniugi e le errate abitudini del resistente, affetto da alcolismo acuto"* avevano determinato *Sfatti di reciproca e gratuita violenza domestica con aggressioni fisiche non più reciprocamente tollerabili";*

all'udienza del 22.10.2018, la ricorrente confermava tutti i fatti esposti nel ricorso e in particolare la condotta violenta tenuta dal coniuge nei confronti della moglie il 4 settembre 2018 e le minacce che sono seguite nel periodo successivo; precisava inoltre che il marito, dopo la notifica del decreto, era uscito spontaneamente da casa e si era recato a dormire presso un parco, ma poi, la sera stessa, era tornato sotto casa due volte, ubriaco, suonando il campanello ed era quindi stato arrestato e condotto in carcere;
alla successiva udienza del 30.10.2018 compariva personalmente il convenuto, il quale ammetteva che il 4 settembre vi era stato un forte litigio con la moglie, ma negava di aver picchiato la ricorrente e di abusare di sostanze alcoliche, allegando problemi di salute (diabete, pregresso ictus e pregresso intervento all'intestino);

la parte ricorrente insisteva per la conferma del provvedimento emesso *inaudita altera parte*, mentre il legale del convenuto chiedeva la modifica del provvedimento con richiesta di collocamento del Quiatchon presso il fratello del resistente;

OSSERVA

Il decreto emesso in data 7.10.2010, depositato l'11.10.2010 deve essere confermato.

La ricorrente, sentita dal Giudice, ha pienamente confermato in udienza gli accadimenti del 4.9.2018 e dei giorni successivi e quindi la condotta violenta tenuta dal marito ai suoi danni e le minacce rivolte successivamente contro la stessa, per indurla a lasciare la casa coniugale.

A

A sostegno delle proprie allegazioni, la Qu ha prodotto: - la querela sporta contro il marito il
5.9.2018, e quindi subito dopo i fatti; - il verbale del pronto Soccorso dell'Ospedale dal
quale risulta accertata in data 4.9.2018, all'esame obiettivo *"tumefazione zigomatica sinistra e ecchimosi toracica anteriore sinistra a doppia striscia",* con diagnosi di policontusione da aggressione e prognosi di 7 giorni (lesioni del tutto compatibili con le modalità dell'aggressione, come descritte nel ricorso e nella querela, intervenuta con schiaffi e pugni al volto e graffi al petto);
- la denuncia di reato redatta dagli operatori del Soccorso , ove si da atto che venivano riscontrate all'esame ispettivo della ricorrente *"al volto, in regione zigomatica sinistra, tenue area di soffusione blu-verdastra",* in regione sottoclaveare sinistra *"quattro aree di soffusione rossastra del tegumento",* con alcune aree di perdita di sostanza del tegumento, e infine all'avambraccio sinistro *"aree di soffusione rosso-violacea del tegumento".*
Gli elementi di prova documentale forniscono adeguato sostegno alle allegazioni della ricorrente.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non ha del resto smentito la ricostruzione dei fatti resa dalla moglie e ha riconosciuto che il matrimonio tra le parti è ormai caratterizzato da *"fatti di reciproca e gratuita violenza domestica con aggressioni fisiche non più reciprocamente tollerabili*", anche a causa di *"errate abitudini del Q* ", *"affetto da alcolismo acuto".*
Sentito in udienza, il QQ ha ammesso il *"forte litigio"* del 4 settembre, pur negando di aver picchiato la moglie, ma confermando che la stessa si era recato in ospedale per farsi visitare. Il convenuto ha negato di abusare di sostanze alcoliche, asserendo di soffrire di diabete e di non poter bere molto perché malato. La condotta tenuta dal convenuto il giorno della notifica del

decreto, non contestata, fornisce del resto ulteriore conferma del fatto che il Qu sia persona non incline al rispetto delle regole, e probabilmente realmente affetta da problemi di abuso alcolico, potendo quindi ancora porre in atto condotte lesive dell'integrità fisica o morale della moglie, se rimesso in libertà e ove l'ordine di protezione non fosse confermato. Gli elementi di prova documentale sopra descritti, nonchè le parziali ammissioni del convenuto e la valutazione della condotta del Qu successiva alla notifica del decreto giustificano, in definitiva, ad avviso di questo Giudice, la conferma dell'ordine di protezione emesso *inaudita altera parte*, dovendo ritenersi provata la fondatezza del ricorso ed essendo emersa prova di condotte del convenuto pregiudizievoli per l'integrità fisica e morale della moglie.

Va ribadito che il provvedimento ex art. 342 bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e *non* richiedendo peraltro che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà, causalmente riconducibili alla condotta dell'altro (eventi dannosi che nella fattispecie si sono effettivamente verificati, secondo quanto provato in causa).

Quanto al profilo temporale, deve fissarsi una durata di sei mesi dell'ordine di protezione.

Le spese di lite gravano sul convenuto soccombente e vengono liquidate come da dispositivo. Tali spese dovranno essere rifuse all'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visti gli artt 342 *bis* c.c. e 736 *bis* c.p.c.

CONFERMA

il provvedimento emesso in data 8.10.2018 e

DETERMINA

in sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento la durata dell'ordine di protezione.

Condanna il resistente Q-A] alla rifusione delle spese processuali, che liquida in €1.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, ed oltre ad IVA e c.p.a., spese da rifondersi all'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi alle parti, al Commissariato di P.S. competente p nonché ai Servizi Sociali di M competenti per territorio in base alla residenza dei figli minori.

Milano, 31.10.2018

Il Giudice

Dott.ssa Laura Stella

N. V.G. 15700/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

NONA CIVILE

Il Giudice designato, dott.ssa Fulvia De Luca, nel procedimento n. V.G. **15700/2018** promosso *ex* art. 342 *bis* e *ter* c.c. da

DVV (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in , via , come da procura in atti;

ricorrente contro

VAD (C.F.);

resistente ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex artt. 342-bis ss. c.c., 736-bis c.p.c.

letto il ricorso introduttivo del giudizio;
esaminati i documenti prodotti;

richiamato integralmente il contenuto del decreto reso inaudita altera parte il 27 novembre 2018;
rilevato che, all'udienza del 14/12/18, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la conferma di detto provvedimento;
rilevato che la ricorrente medesima, presente personalmente, ha integralmente confermato le deduzioni di cui al ricorso in ordine alle condotte violente, aggressive e minacciose tenute dal resistente nei propri confronti;
rilevato, altresì, che la ricorrente ha confermato che il resistente è dedito all'uso di sostanze alcoliche e che, soprattutto quando beve, è solito assumere nei propri confronti le condotte di cui si è appena detto;
rilevato, infine, che la ricorrente ha precisato di aver accolto, nel giugno del 2018, il resistente
presso la propria abitazione nella speranza di poter nuovamente instaurare una relazione sentimentale ed una convivenza serena, anche dopo la pronuncia divorzile resa nel gennaio 2018;
ritenuto che le condotte poste in essere dal resistente ed il clima familiare conseguente - così come descritte in ricorso e confermate sia dalla documentazione in atti (certificato del Pronto Soccorso del 15/10/18, ove la ricorrente è stata trasportata in autoambulanza; denuncia-querela del 17/10/18; provvedimento del Questore in data 26/10/18) che dalle dichiarazione rese dalla ricorrente all'udienza del 14/12/18 - siano causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica e morale della ricorrente medesima;
rilevato che il resistente - cui il provvedimento inaudita altera parte, con fissazione di udienza di comparizione, è stato notificato a mani dalla Legione Carabinieri , Stazione di
, in data 28/11/18 - non si è costituito nel presente procedimento, né è comparso personalmente all'udienza;

P.Q.M.

visti gli artt. *342-bis* ss. c.c., *736-bis* c.p.c.

1. Conferma il provvedimento reso inaudita altera parte il 27 novembre 2018;
2. Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 1000,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.

   Si comunichi

Milano, 19/12/2018

Il Giudice
designato
dott.ssa Fulvia
De Luca

N. R.G. 17066/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE IX CIVILE

IL GIUDICE dott.ssa Maria Laura Amato,

Sul ricorso urgente depositato in data 27 dicembre 2018 da T A

nei confronti di U S S e assegnato a questa A.G. in data 27 dicembre 2018 ex artt. 342 bis, 342 ter c.c., 736 bis c.p.c.,

letti i documenti allegati,

ha pronunciato, *inaudita altera parte,* il seguente:

DECRETO

Premesso che:

- La ricorrente T A, con ricorso urgente, ha richiesto pronunciarsi, anche *inaudita altera parte,* un

ordine di protezione, disponendo la immediata cessazione della condotta pregiudizievole tenuta dall'ex compagno U S S nei suoi confronti, alla presenza della figlioletta minore (nata fuori dal matrimonio in data 2015), il divieto di avvicinamento del predetto dalla propria residenza, dal posto di lavoro e dalla scuola materna della figlia nonché l'incarico ai Servizi Sociali affinchè le visite tra la minore e il padre avvengano in spazio neutro.

Rilevato che:

A fondamento dell'istanza la ricorrente ha dedotto ripetuti e sistematici comportamenti violenti

dell'ex compagno in suo danno alla presenza della minore, dopo l'interruzione della convivenza nel febbraio 2016 e nonostante una scrittura privata stipulata nel maggio 2016 per le questioni relative al diritto di vista e al mantenimento della minore, che lungi dall'essersi attenuati dopo un parziale accordo raggiunto sotto il profilo economico davanti al Giudice delegato nell'ambito del procedimento dalla medesima instaurato ex artt. 316 IV comma c.c. e 337 bis c.c. (N. 4012/18 RG) e un provvedimento collegiale pronunciato dal Tribunale di Milano in data 9.10.2018 che ha, in via provvisoria e istruttoria, disposto

l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, modalità di visite con il padre meglio ivi indicate e con incarico ai Servizi Sociali competenti di attento monitoraggio e di verifica del rispetto della regolamentazione con vari poteri di intervento, si sono invece ulteriormente acuiti con episodi recenti. Segnatamente la ricorrente ha riferito dei vari episodi di violenza e aggressività subìti dall'ex compagno, allegando numerose denunce in precedenza dalla medesima presentate presso i compenti Uffici (cfr.

denuncia presentata in data 20.09.2017 sub doc. 11; denuncia presentata in data 06.10.2017 con allegato certificato medico per lesioni con prognosi di gg. 8 per contusione e distorsione rachide cervicale (sub doc. n. 9 e 10); denuncia presentata in data 27.02.2018 (sub doc. 8); denuncia presentata in data 26.07.2018 con allegato certificato medico per lesioni con prognosi di gg. 7 per trauma da schiacciamento (sub doc. n. 4 e 5); denuncia presentata alla Procura Minori in data 19.12.2018 (sub doc. 3). L'evidente conflittualità tra le parti che ci si auspicava scemasse con il provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale sopra citato con l'intervento dei Servizi Sociali (delegati appositamente per un attento monitoraggio, per una rimodulazione delle visite disposte con eventuale progressivo ampliamento e in generale per l'avvio di tutti gli interventi necessari), si è invece ulteriormente acuita in occasione dei passaggi di consegna della bambina nei giorni più recenti con comportamenti posti in essere dal resistente, altamente pregiudizievoli per la signora e la minore. Più nello specifico la ricorrente ha riferito che, dopo che la bambina era rientrata il 15 e 16 dicembre dalla casa del padre con uno strano odore di fumo, dalla medesima addebitato al consumo del padre di marijuana in presenza della figlia, in data 20 dicembre 2018 dal momento che la bambina non voleva più andare dal padre, dopo aver strattonato e colpita la donna, l'uomo aveva prelevato la bambina con forza e l'aveva inserita all'interno della propria autovettura e poi, allorquando la madre, con il busto inserito nell'abitacolo, stava cercando di calmare il pianto disperato della figlia, aveva messo in moto, trascinando la signora e facendola cadere poi rovinosamente al suolo, con le lesioni meglio in atti certificate. La ricorrente ha altresì precisato in ricorso che l'uomo veniva anche fermato dalle FFOO, quando dopo qualche ora, aveva riportato la bambina a casa della madre come se nulla fosse successo;

Osservato che:

- I comportamenti violenti e aggressivi lamentati si connotano per particolare gravità e pericolosità, essendo stati posti in essere, nonostante l'intervento anche del Tribunale e la celebrazione di un'udienza di comparizione delle parti, con sempre maggiore violenza, alla presenza della figlia minore, peraltro in tenera età, in occasione del suo passaggio di consegna tra i genitori e appaiono al momento, sulla base di quanto riferito dalla donna (se pur la medesima nell'ambito del separato procedimento abbia sempre chiesto e insistito per un regime di affido condiviso), caratterizzati da un'escalation di aggressività, denotando altresì una pericolosa animosità e accesa conflittualità tra le parti, con possibili gravi ricadute sul benessere psicoemotivo della minore (che dovrà evidentemente nel prosieguo essere oggetto di approfonditi accertamenti nell'ambito del citato procedimento);
- Il resistente non ha dato prova di comprendere la gravità del suo comportamento, continuando ad assumere atteggiamenti inadeguati con conseguenze come certificate in atti, nonostante le varie denunce già presentate dalla donna con richiesta anche di misure cautelari.

Osservato, altresì, che:

- Emergono al momento sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente

rappresentati dalle varie denunce presentate e dai certificati medici in atti, da ultimo con l'episodio grave del

20 dicembre 2018 con le gravi lesioni subite dalla medesima, essendosi peraltro la stessa già rivolta ad un Centro di tutela delle donne maltrattate;

Rilevato che:

- Il provvedimento ex art. 342 bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali anche non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale (che invero sulla base di quanto dichiarato pare di certo sussistere), essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.
- Le condotte di violenza sia fisica che psicologica e di vessazioni reiterate nel tempo descritte nel ricorso agite nei confronti della ex compagna, in presenza sempre della figlia minore, integrano un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale della ricorrente e della figlia, situazione che potrebbe ulteriormente degenerare qualora si procedesse previo contraddittorio, tenuto altresì conto del contenuto del provvedimento del Tribunale emesso in via provvisoria che prevede le visite tra il padre con la figlia con un intervento dei Servizi Sociali peraltro ancora non attivo e efficace, con necessità quindi di incontri tra le parti, che rischia di acuire ulteriormente il conflitto con rischi gravi per l'incolumità delle parti.
- Appare, pertanto, doveroso pronunciare il presente provvedimento *inaudita altera parte,* fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente e tenuto altresì conto dei provvedimenti già adottati e degli approfondimenti che dovranno essere più appropriatamente svolti nell'ambito del procedimento pendente per la responsabilità genitoriale;

Ritenuto, pertanto, che:

- Ricorrono quindi gli estremi per disporre la cessazione della condotta pregiudizievole nonché il divieto di avvicinamento all'abitazione della ricorrente e della sua famiglia d'origine, ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e alla scuola materna della bimba con consegue sospensione al momento delle visite come previste e disposte con il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in via provvisoria in data 9.10.2018 (N. 4012/18), conferendo altresì specifico incarico ai Servizi Sociali, già delegati con il citato provvedimento, di provvedere a regolamentare le visite padre- figlia, con modalità osservate alla presenza di un educatore, nel modo e secondo tempi che dovranno essere stabiliti in questa prima fase, tenendo conto delle esigenze della minore e della sua

situazione psicofisica e considerando l'esito degli accertamenti che dovranno essere in seguito svolti anche nell'ambito del procedimento principale per la responsabilità genitoriale;

- nelle more della fissazione dell'udienza debba essere indicato in mesi sei il termine di durata del presente ordine di protezione;

P.Q.M.

visti gli artt. 342 bis, 342 ter c.c e 736 bis c.p.c, deliberando ***IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE E CON***

EFFETTO IMMEDIATO

ORDINA

A U S S ( ) nato in Bangladesh in data 1990, la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della ex compagna T A e della figlia (nata in data
2017);

PRESCRIVE

a U S S ( ) nato in Bangladesh in data 1990, di non avvicinarsi alla residenza della
ricorrente, sita in via n. , ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima
(abitazione della famiglia di origine in via n.), al posto di lavoro nonchè alla scuola
materna frequentata dalla minore in via n.

DISPONE

la sospensione delle visite del padre con la figlia come disposte con provvedimento in via provvisoria del Tribunale di Milano del 9.10.2018 (Proc. n. 4012/18);

INCARICA

I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI competenti territorialmente per la residenza della minore (via), già delegati con il citato provvedimento, di provvedere con urgenza e immediatezza a regolamentare le visite padre- figlia, con modalità osservate alla presenza di un educatore, nel modo e secondo tempi che dovranno essere stabiliti, tenendo conto delle esigenze della minore e della sua situazione psicofisica e considerando l'esito

degli accertamenti che dovranno essere in seguito svolti anche nell'ambito del procedimento principale per la responsabilità genitoriale;

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nel Commissariato di PS competente territorialmente in relazione al luogo di residenza della parte ricorrente con facoltà di subdelega, che provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso ex art. 342bis c.c.;

INDICA

in mesi SEI (dalla notifica) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

RISERVA

ogni altra determinazione, all'esito dell'udienza di convalida;
visto l'art. 736 bis comma 3 c.p.c.

FISSA

innanzi a sé l'udienza **9 GENNAIO 2019 ORE 13,00** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

ASSEGNA

a parte ricorrente termine **sino al 3 GENNAIO 2019** per la notifica del ricorso e del presente decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria (Commissariato di PS di
ove la ricorrente ha sporto denuncia con
facoltà di subdelega), come sopra specificato.

Visto l'articolo 741, 2° comma, c.p.c.;

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alla parte ricorrente ed al Commissariato di P.S. sopra indicato, con facoltà di subdelega nonché ai Servizi Sociali del Comune di delegati.

Così deciso in Milano, il 27 dicembre 2018, ore 13,30.

IL GIUDICE

DOTT. MARIA LAURA AMATO

Proc. 17545 -20I9R.G.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IX Civile

Palazzo di Giustizia - Uffici di via San Barnaba 51

DECRETO

Arti. 342-bis c.c., 736-his c.p.c.

Il Giudice, dr. Giuseppe Gennari, nella causa n. 17545/2019 promossa da:

A C

contro
con l'Avv.

R M R
con l'Avv.

Osserva

Lo scrivente, con decreto del IO aprile 2019 ha già - in qualche modo - anticipato le ragioni per cui non sono sussistenti i presupposti di cui all'articolo 342bis c.c.
1 signori hanno cessato la convivenza da mesi ed hanno congiuntamente disciplinato la gestione della figlia dodicenne. Il noto episodio del novembre 2018 è rappresentato in maniera contrapposta dalle parti (contestualmente al fatto il signore ebbe e a sporgere querela nei confronti della signora, offrendo una circostanziata rappresentazione quanto meno delle ragioni che quel giorno determinarono sicuramente momenti di tensione).

Successivamente, tra le medesime parti non vi è stato più alcun contatto diretto; tanto meno vi sono state aggressioni o minacce da parte chicchessia.

La situazione conflittuale tra le parti riemerge solo ad aprile 2019, quando la signora riferisce un singolo episodio (perché di un episodio si tratta, nel momento in cui viene depositato il ricorso) in cui il padre avrebbe schiaffeggiato la figlia. In conseguenza di tale fatto, la signora chiede un ordine di protezione urgente che ha il reale e improprio scopo di modificare, di fatto, le frequentazioni tra padre e figlia.

Nel corso dell'udienza del giorno 29 aprile 2019 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni:

Il signor R : il giorno prima delle vacanze pasquali mi sono recato sotto casa della signora per fare scendere la bambina, la signora non ha risposto e allora mi sono avvicinato al portone, suggerito dalla polizia ho chiamato la volante che sopraggiungeva c provava a citofonare alla signora. Sono entrati gli stessi poliziotti ai piani a chiedere dove fosse la signora visto che io non so neanche esattamente quale sia l'appartamento dove vive. Questo è accaduto prima che io avessi conoscenza di qualsiasi cosa. L'episodio a cui si riferisce la signora è accaduto un giorno in cui la signora mi ha chiamato dicendomi che la scuola aveva chiamato dicendo che la bambina non stava bene, era la mia settimana e quindi io avrei dovuto ritirarla. Mi sono recato a scuola e la bidella mi di un foglio firmato dalla signora con cui chiedeva uscita anticipata di un'ora c trenta. Visto che la cosa non mi tornava mi sono recato sotto casa della signora a chiedere se conoscessero o avessero visto una bambina. Io comunque la bambina non l'ho più vista da quel giorno. Precedentemente nei periodi di mia spettanza avevo già concesso diverse ore alla signora perché la bambina mi aveva chiesto di stare con la madre. La scuola a me ha detto di non avere mai chiamato.

La signora C dichiara: io in quel momento non ero presente a casa così come non era presente la bambina e quindi non so cosa sia accaduto. Dopo questi fatti ho trovato la cassetta delle poste divelta. Era l'unica. Il 18 aprile i condomini mi hanno detto che un signore era venuto a chiedere con insistenza di dove fossi io. Sono stata chiamata dalla scuola il giorno in questione e ho firmato l'uscita anticipata. Al mattino alle 7:30 ho trovato due telefonate di mia figlia quindi mi sono recata a scuola e ho chiesto di fare uscire un attimo mia figlia. Mia figlia è uscita, era tremante, mi ha detto che la sera prima era stata schiaffeggiata di nuovo, io le ho chiesto se stava bene, lei mi ha detto che sarebbe rientrata a fare un compito in classe, lo le ho detto di non preoccuparsi che avrei verificato la situazione. Poi alle 15 meno un quarto mi ha chiamato la scuola e allora sono andata a ritirare la bambina.

Da tali dichiarazioni vieppiù non emerge alcun comportamento persecutorio o aggressivo da parte del resistente. Per essere chiari, è del tutto comprensibile che - il giorno in cui la bambina è stata ritirata da scuola senza nulla dire al padre - egli abbia cercato informazioni presso il condominio della signora. E sempre per essere chiari, è fortemente inverosimile che, quel giorno, la signora abbia effettivamente ricevuto una chiamata dalla scuola. La signora si reca dalla bambina nel corso del mattino, ne registra il malessere e dice che si

organizzerà: cioè, logica vuole, la va a prendere prima dell'uscita per fare in modo che il padre (era il giorno di sua spettanza) non andasse a ritirarla.

I. servizi sociali, immediatamente investiti della questione, hanno depositato una relazione preliminare dalla quale emergono pochi fatti certi: la situazione è estremamente conflittuale e confusa; i genitori offrono una spiegazione contrastante e contrapposta delle difficoltà della minore; la bambina non sta bene, non vuole vedere il padre e dice di esserne spaventata.
Qui l'unico vero tema da approfondire è - appunto - il malessere della bambina e le sue cause. Si tratta di capire se è vero che, improvvisamente, il padre abbia assunto comportamenti inadeguati verso la bambina, se la madre abbia piuttosto contribuito a esasperare il rapporto padre/figlia o se tutte e due le cose siano contemporaneamente vere. Quello che è certo è che questa non è materia da articolo 342bis c.c..

Nel contesto del pendente procedimento ex articolo 316 c.c. - proposto da parte ricorrente contestualmente al ricorso ex art. 342 bis c.c. - il tribunale ha già conferito ai servizi sociali i necessari incarichi per effettuare i dovuti approfondimenti. In attesa di questi, è chiaro che le cose non possono proseguire come se nulla fosse. La bambina non vuole più andare dal padre c il padre, preso atto di questa volontà, si è impegnato a non chiedere più incontri con la figlia fino a quando non verranno svolte le necessarie indagini da parte dei servizi sociali. Nel corso del procedimento predetto potranno essere assunti tutti i provvedimenti opportuni e necessari nell'interesse della minore.

Il presente giudizio, sul quale parte ricorrente ha insistito, deve chiudersi con il rigetto.Le spese seguono la soccombenza e possono essere quantificate - come da tabella di sezione - in curo 2.000 più spese e accessori.

P.Q.M.

RESPINGE il ricorso.

PRENDE ATTO dell'impegno del signor R a non richiedere più visite con la figlia fino a quando non saranno svolte le indagini psicosociali delegate e assunti i relativi provvedimenti;

DISPONE che i servizi sociali già incaricati con decreto in data 17 aprile 2019 diano seguito alle deleghe conferite, eventualmente anche con indagine psicodiagnostica se ritenuta necessaria;

CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, quantificate in euro 2.000,00. più spese generali del 15% e accessori di legge.

,Si comunichi alle parti e con urgenza ,ai servizi sociali competenti per territorio (

Cosi deciso in Milano, in data 29 aprile 2019

za

lAGGii

N. 34837/2016 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

Dott.ssa Piera Gasparini	Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore
Dott.ssa Laura Cesira Stella	Giudice

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da **A. A. K.**

c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato presso il cui studio in

è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 29.3.2018

contro

D. F. L. R.S. c.f. rappresentata e difesa

dall'avvocato L presso il cui studio in

giusta delega in calce alla memoria difensiva

OGGETTO: Divorzio contenzioso

- ATTORE -

è elettivamente domiciliata,

-CONVENUTO-

CONCLUSIONI

Per il PM:

"Data comunicazione al PM del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data 5.7.2016 e dell'ordinanza ex art. 4 comma 8, 9, 10 della legge 898/70 in data 9.3.2017".

Per parte attrice:

"Voglia il Tribunale adito così giudicare:
Nel merito
Dichiarare anche con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio civile contratto in il tra signori A. e D. F. L. R., iscritto nel registro del Comune di nell'anno -R- n. 8 - P.I. - S.
Respingere tutte le domande della resistente S. D. F. L. R., perché infondate in fatto e diritto.
Previa espletanda CTU medica e all'esito della relazione dei Servizi Sociali sugli effettuandi incontri con il Sig. A., in via principale disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori con collocamento degli stessi presso la madre statuendo in ordine alle modalità di visita del padre - in via subordinata confermare l'affidamento dei figli minori al Comune di con collocamento presso la madre, confermando l'incarico ai Servizi Sociali competenti di valutare la ripresa degli incontri, tenuto conto dello stato di compensazione psichica del padre e previa adeguata preparazione all'accompagnamento dei due minori.
Assegnare la casa coniugale con il box annesso e locale hobby di proprietà di entrambi i coniugi, alla Sig.ra D. F. L. R. quale genitore collocatario dei figli.

In via principale, attesa la situazione economica del sig. A. , dichiarare che quest'ultimo - stante anche l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, alla moglie e ai figli - non è tenuto a versare a questi ultimi alcun assegno di mantenimento o, in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 25 di ogni mese l 'importo di Euro 80,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei due figli minori .
Porre a carico della Sig.ra D. F. L. R., un assegno divorzile a favore del sig. A. di Euro 300,00 mensili oppure in unica soluzione mediante compensazione con il credito di Euro 12.000,00 sancito nella sentenza di separazione, credito ora ridottosi ad euro 8.000,00 stante il versamento dell'acconto percepito dalla resistente in occasione della vendita di un immobile.
Con rifusione delle spese e compensi di giudizio oltre il 15% spese generali, iva e cassa avvocati o in subordine con compensazione delle stesse.
In via istruttoria
Ammettersi la richiesta Consulenza Medica sull'attuale stato di salute anche del padre, finalizzata a disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori.

Rigettarsi tutte le richieste istruttorie della convenuta per le motivazioni indicate nella terza memoria attorea ex art. 183 c.p.c. del 25.06.2018 c.p.c. nonché per le motivazioni indicate nell'ordinanza 11 luglio 2018".

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni istanza, eccezione e domanda avversaria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. pronunciare, il divorzio, affidando i figli G. e P. in via super esclusiva o esclusiva alla madre e confermare l'incarico al Servizio Sociale per la valutazione, se ritenuto opportuno, dei rapporti padre e figli, tenuto conto dello stato di compensazione psichica del padre e previa adeguata preparazione, assistenza e accompagnamento dei due minori. In ogni caso, monitorare il sig. A. anche in relazione alla conclamata pericolosità dello stesso.

2. assegnare il 50% di proprietà del sig. A. dell'immobile adibito a la casa coniugale, sita
in via , alla signora S. D. F. L. R. , che continuerà ad abitarci con i due figli;

3. porre a carico del signor A. un assegno di contributo al mantenimento dei due figli, G. e P., non inferiore a € 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat nonché il 50% delle spese straordinarie come stabilite dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 sostenute per i figli o al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia e che verrà quantificato in sede di giudizio;

4. confermare quanto statuito in sede di separazione circa la ripartizione della vendita di beni e terreni già oggetto della comunione legale, al netto di qualsiasi spesa relativa alla vendita nella misura del 60% a favore della sig.ra D. F. L. R e del 40% a favore del sig.
A. precisando che trattasi dei seguenti terreni: tre appezzamenti di terreno siti in Comune di , sei terreni e un fabbricato rurale siti in Comune di e un terreno sito in località sul .

5. confermare altresì quanto concordato tra le parti circa l'impegno assunto in sede di separazione e non ancora adempiuto da parte del sig. A. circa la corresponsione alla sig.ra D. F. L. R dell'importo complessivo pari a € 12.000,00 a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dalla sig.ra D. F. L. R. per la ristrutturazione della casa coniugale, nonché le spese condominiali sino all'assegnazione della casa a favore della stesa e che tale importo verrà corrisposto con le seguenti modalità: un terzo dell'importo di € 12.000,00 (cioè €4.000,00) alla vendita del primo terreno

in comunione dei beni purché la vendita sia capente, altrimenti alla vendita del primo terreno il cui importo ricavato sia capiente, un quarto dell'importo residuo a seguito della vendita del successivo terreno capiente, il residuo importo (€ 6.000,00) su cui verranno calcolati gli interessi legali, sarà corrisposto in 24 rate mensili di pari somma che decorreranno dall'ultima rata del pagamento delle cartelle esattoriali a carico del sig. A. e comunque il pagamento a favore della D. F. non potrà iniziare più tardi di cinque anni dal deposito della sentenza di separazione.

6. confermare che su accordo delle parti il sig. A. si è impegnato a rinunciare al pagamento da parte della sig.ra D. F. L. R. di qualsiasi bolletta, tasse, bolli non ancora pagati a lui intestati.

7. rigettare le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
8. con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria:

- *Si chiede che il Giudice adito voglia disporre gli opportuni accertamenti dei redditi e del patrimonio del convenuto per il tramite della polizia tributaria. Ed invero non è dato comprendere, stante l'asserito esiguo reddito che il convenuto avrebbe, a suo dire, a propria disposizione, da dove il sig. A. abbia attinto i soldi per i continui trasferimenti dall'Italia alla Germania e viceversa, nonché come abbia potuto permettersi una vacanza nel mese di maggio 2017 a Lanzarote, circostanza dallo stesso confermata in una mail (cfr doc. 20). Inoltre il sig. A. pochi mesi fa ha acquistato, tramite un'asta giudiziaria, promossa dal Tribunale di Savona, un rudere ed un terreno che intende, a suo dire, ristrutturare e dove vorrebbe trasferire la propria residenza (cfr doc. 21)*
- *Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione della documentazione lavorativa, come contratti di lavoro, buste paga, dichiarazione dei redditi depositata in Germania. Il fatto che il sig. A. abbia potuto riprendere a lavorare sommato all'intervenuta revoca del provvedimento di amministratore di sostegno dimostra la sua completa riconquistata capacità lavorativa, ragione per la quale nulla potrà più essere eccepito circa la sua presunta incapacità a svolgere attività professionali, motivazione sostenuta sino a poco tempo fa dalla difesa avversaria a sostegno del tentativo di esonerare il sig. A. dall'obbligo di legge di mantenere i figli. Il sig. A, qualora, al contrario, non svolgesse alcuna*

attività lavorativa, essendo cittadino tedesco e residente in Germania, avrebbe diritto all'assegno di Assistenza Sociale, il cd. Hartz IV, che gli permetterebbe di percepire un assegno mensile non inferiore ad € 400,00 e che gli venga messo a disposizione un alloggio. Si precisa che tale misura assistenziale viene erogata a chiunque non abbia un lavoro e/o non abbia svolto alcuna attività lavorativa. In alternativa il sig. A. potrebbe percepire l'indennità di disoccupazione che viene erogata a chi ha lavorato almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Tale indennità corrisponde al 60% del valore netto dello stipendio percepito.

- *Si insiste, quindi, affinché il Giudice, se ritenuto opportuno, ordini al sig. A. di esibire tutta la documentazione relativa all'eventuale percepimento dell'assegno di assistenza sociale ovvero dell'indennità di disoccupazione. Il sig. A. sostiene nella propria comparsa di costituzione e risposta e nella successiva memoria di non avere la possibilità di reperire un lavoro ovvero di procurarsi quanto necessario per vivere. In realtà il sig. A, come sopra esposto e come risulta dalla documentazione che si produce ad integrazione di quanto già prodotto, muove del denaro della cui provenienza si chiede sin da ora che il Giudice accerti la provenienza. Il sig. A, infatti, come detto ha acquistato un rudere in provincia di tramite aggiudicazione di un'asta. Inoltre, come dallo stesso confermato in una mail inviata alla sig.ra D. F. in data 14.12.2016 fa riferimento ad un conto corrente in a Lui intestato acceso presso una banca di sul quale vi sarebbero dei denari che lo stesso avrebbe utilizzato. Si segnala che la sig.ra D.F. è al corrente dell'esistenza di tale conto sin dal tempo del matrimonio, del quale tuttavia non ha mai saputo i riferimenti precisi.*
- *Si chiede che il Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c. al sig. A. l'esibizione dei conti correnti accesi presso banche svizzere e a lui riferibili. Infine non si può non considerare che il sig. A. alla morte del padre avvenuta in data 14.4.2015, in qualità di erede legittimo sicuramente aveva diritto ad una quota dell'eredità. La madre, sig.ra L. F. L. ha sempre gestito, anche per conto del figlio, il patrimonio nella assoluta libertà e senza nessun limite. Non avendo più il sig. A, alcuna limitazione alla luce della revoca dell'Amministrazione di sostegno.*
- *Si chiede che il Giudice ordini alla madre del sig. A, sig.ra L. F. vedova A, residente in Germania, ovvero all'Amministratore di sostegno, avv.G. P.*

incaricato dal Tribunale di Milano sino al
12 gennaio 2018, di esibire tutta la documentazione relativa all'eredità: in particolare la dichiarazione di successione, gli estratti conti storici riferibili al sig. A. padre al momento del decesso, eventuali inventari di beni caduti in successione, nonché quant'altro utile ad ottenere un quadro della quota di legittima di cui il sig. A. avrebbe dovuto beneficiare.
Tra questi vi è un immobile alle di cui lo stesso sig. A. fa riferimento in una mail
indirizzata alla sig.ra D. F. (cfr doc.22) Si chiede inoltre che il Giudice ordini al Notaio dott. G.S. del Collegio Notarile di con studio in notaio che ha redatto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (prodotta sub doc. 18), di esibire ex art. 210, tutta la documentazione in suo possesso riferita all'eredità del padre del sig. A.
A, sig. M. A. deceduto in il 14 aprile 2005, in particolare la dichiarazione di successione, i documenti riferiti al patrimonio e l'eventuale inventario dei beni parte della massa ereditaria, l'atto di divisione della massa ereditaria tra gli eredi.
Si chiede inoltre, se ritenuto opportuno che il Giudice autorizzi l'interpello del sig.A. A. sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che ha lavorato in Germania per la società immobiliare ;
2. vero che ha lavorato per la società " ";
3. vero che ha acquistato all'asta un immobile in provincia di Savona;
4. vero che alla morte di suo padre ha ricevuto in eredità una quota di un quinto del patrimonio di suo padre;
5. vero che tra i beni caduti in eredità vi è un conto corrente di una Banca di ,
un'immobile alle in località un'immobile sito in Germania ed attuale
residenza di sua madre sig.ra L. F. vedova A. , somme di denaro ed un immobile ad ,
un'automobile Porsche.

****

Si chiede altresì che venga ammessa la prova per testi sulle seguenti circostanza:

a. vero che nel corso dell'anno 2017/2018 il sig. A. ha in molte occasioni ha contattato i vicini di casa della sig.ra d. F. recandosi presso la sua abitazione;

b. vero che il sig. A. ha inviato, come regalo per la fine della scuola (anno 2016-2017), un pacco per i figli contenente un coltello;

c. vero che in occasione del Natale 2017, per il tramite del DHL, il sig. A. ha fatto pervenire ai due figli un pacco con vari oggetti anche usati, oltre che due coltelli.

d. vero che il sig. A. è stato visto in molte occasioni aggirarsi nei dintorni dell'abitazione della sig.ra D.F. e dei suoi figli.

e. vero che in questo ultimo periodo dal 2017 il sig. A. ha chiesto ospitalità ai vicini di casa della sig.ra D. F. alfine di essere vicino ai due figli e alla sig.ra D. F.

Si indicano a testi:

- *sig.ra N.P. • sig. G. A. • sig. S.A . .*

Sulle seguenti circostanze:

A. vero che al momento della morte del sig. M. A. , padre di Al. A. , non è stato predisposto un testamento dal de cuius

B. vero che gli eredi legittimi del sig. M. A. risultavano essere la moglie sig.ra L. F. e i tre figli, di cui uno il sig. A. K. A.

C. vero che la massa ereditaria era composta da numerosi beni tra cui denaro depositato su conti correnti in Italia in Germania e in Svizzera, denaro investito in titolo, ed immobili sia in Italia, in Germania e alle Canarie.

Si indicano a testi:

- *Dott. G.S. Notaio in con studio in*

***

Si chiede che il Giudice incarichi i Servizi Sociali affidatari dei minori P. e G. di riferire in merito alle capacità genitoriali della sig.ra D. F. L. R. e del sig. A.

Si chiede se ritenuto opportuno che venga sentita al dott.ssa Assistente sociale del Comune di , in merito alle modalità con cui il sig. A. si è relazionato con i Servizi anche
recentemente.
Inoltre, se ritenuto utile si chiede che il tribunale disponga un CTU diretta a verificare le capacità genitoriali e la sua eventuale pericolosità del sig. A. , opponendosi sin da ora al coinvolgimento in tale CTU della sig.ra D. F. e dei due figli.
Ci si oppone sin da ora all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati si chiede di essere ammessi a prova contraria".

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con ricorso, depositato in data 14.6.2016, A. A. K. , sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto a il con D. F. L. R. S. , dalla quale si era separato
con sentenza del Tribunale di Milano n. 6587/2013 del
24.4/10.5.2013 e di confermare le condizioni della stessa sentenza che aveva disposto, su precisazione congiunta delle parti, l'affidamento dei figli minori G. K., nato il
2004 e P. M., nato il 2005, al Comune di ,
l'incarico all'Ente Affidatario di regolamentare la relazione padre - figli e di proseguire tutti gli interventi di supporto a favore del nucleo familiare,
l'assegnazione della casa coniugale, sita in , in comproprietà tra i

coniugi, alla moglie e l'onere di mantenimento integrale dei figli a carico della madre a fronte degli impegni economici di carattere negoziale che le parti si erano assunte.
Dava atto il ricorrente che con decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 28.10.2015, su segnalazione dell'Ente Affidatario, erano state sospese le visite fra il padre e i minori in ragione di agiti reattivi dello stesso nel contesto dello Spazio Neutro, ove la frequentazione era stata avviata ed era stato dato incarico all'Ente Affidatario, in collaborazione con gli operatori del CRA di ,ove lo stesso era ricoverato, di avviare la ripresa della relazione padre - figli.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.11.2016, D. F. L. R. S., costituendosi, aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva di disporre l'affido esclusivo rafforzato a sé dei figli, di confermare il collocamento dei minori presso di sé, le statuizioni da ultimo assunte dal Tribunale per i Minorenni di Milano quanto alla frequentazioni tra i figli e il padre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di determinare a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di € 500 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di confermare le altre condizioni economiche concordate in sede di separazione. All'udienza presidenziale del 7.3.2017 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, attesa l'assenza personale della parte ricorrente, sentiva il suo Amministratore di Sostegno presente e la resistente e con ordinanza riservata in data 7.3.2017, da intendersi qui integralmente richiamata, confermava i provvedimenti della separazione quanto ai profili della responsabilità genitoriale e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 80, nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 14.9.2017.

Designato dal Presidente di Sezione il nuovo Giudice Istruttore, atteso il trasferimento ad altro ufficio del Giudice assegnatario, parte attrice con la memoria integrativa chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori assunti, mentre parte convenuta insisteva in tutte le proprie allegazioni e domande.
All'udienza del 14.9.2017 le parti personalmente presenti venivano sentite e il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come meglio a verbale indicata, chiedendo una relazione di aggiornamento all'Ente Affidatario e disponendo un rinvio, chiesto dei difensori delle parti al fine di poter valutare la proposta.
Intervenuta la revoca della misura di protezione per il signor A. da parte del Giudice Tutelare Italiano con provvedimento del 12.1.2018, avendo l'Autorità Giudiziaria della Germania, ove l'attore da circa un anno e mezzo si era trasferito, con decisione del 7\12\17 ritenuto lo stesso non più bisognoso di tale tutela e concesso un termine all'attore per costituirsi a mezzo di un difensore, con comparsa in data 29.3.2018 parte attrice si costituiva, chiedendo l'affido condiviso dei figli, la ripresa della sua relazione con gli stessi, la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico per i figli e un assegno divorzile per sé di € 300 mensili.
All'udienza del 5.4.2018 il Giudice Istruttore, attesa la richiesta dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, avanzata dai procuratori delle parti e la questione sollevata in ordine ad un intervento medico urgente per il figlio P., con provvedimento a verbale così provvedeva:
"dato atto di quanto sopra, letta la relazione di aggiornamento del Comune di , Ente Affidatario dei minori del 27.3.2018
ritenuto che allo stato deve mantenersi l'affidamento all'Ente e che a specificazione delle statuizioni pregresse entrambi i genitori sono ex art. 333 c.c limitati nella responsabilità genitoriale quanto alle decisioni

rilevanti la vita dei figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, decisioni che devono essere assunte dall'Ente Affidatario sentiti i genitori e ciò ora con particolare riguardo alla necessità dell'intervento chirurgico indicato dal referto versato in atti dell'Ospedale, sentiti i suddetti sanitari e salva diversa indicazione degli stessi sanitari che hanno svolto gli accertamenti sopra detti
dispone che l'ente affidatario prosegua tutti gli incarichi e gli interventi già dati e fornisca una indicazione sulla attuale condizione psicofisica dei minori anche in relazione alla possibilità di una ripresa della relazione con il padre trasmettendo una relazione di aggiornamento entro il 26.6.2018
vista la richiesta di parte assegna i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c rispettivamente sino al 7.5.2018, 6.6.2018 e 26.6.2018
fissa udienza per la decisione sui mezzi istruttori per il giorno 11.7.2018 ore 13.30".

Depositate dalle parti le memorie istruttorie e pervenuta in data 2.7.2018 la relazione di

aggiornamento dell'Ente Affidatario, con provvedimento a verbale all'udienza del

2018. il Giudice Istruttore così provvedeva:

"Lette la relazione di aggiornamento dell'Ente Affidatario pervenuta il 2.7.2018 e le relazioni dell'educatore allegate;
Lette le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 3 c.p.c, depositate dalle parti nei termini concessi;
Dispone che l'Ente Affidatario prosegua in tutti gli incarichi già assegnati ed in particolare:

- *assicuri il regolare svolgimento dell'intervento chirurgico programmato per P;*

rèl^omalletgbteaflrmadegiliistÉssTQducaòdfie minori, con le finalità indicate anche nell ontatto telefonico tra il padre e P. in contesto osservato

- *dia corso al programmato c nell'imminenza dell'intervento cui il minore sarà sottoposto;*
- *avvìi la ripresa della relazione padre figli con modalità osservate inizialmente in spazio*

neutro e con la presenza di un operatore, tenuto conto delle condizioni psicofisiche paterne come documentate dal Servizio Sociale e dal CIM competente per territorio in relazione al luogo di residenza del signor A. in , incaricati in questa sede della presa in carico dello stesso e che

verranno informati dall'Ente Affidatario della complessa e delicata vicenda che ha visto coinvolti i due minori;

- *monitori la prosecuzione della presa in carico dei due minori da parte del dott.*

P.G. coordinandosi con lo stesso in relazione anche all'evoluzione della situazione psicofisica dei minori;

dia avvio se ritenuto necessario ad un supporto alla genitorialità a favore della signora

D. F. in relazione alla fase evolutiva preadolescenziale ed adolescenziale cui i minori si stanno affacciando;

- *trasmetta una relazione di aggiornamento esaustiva e completa improrogabilmente entro il 15.11.2018 fornendo indicazioni su un progetto a lungo termine ritenuto tutelante per i minori segnalando che la causa verrà assunta in decisione;*

ammette le produzioni documentali di entrambe le parti, riservata in ogni caso al Collegio la valutazione delle stesse ai fini della decisione;

non ammette la richiesta di ctu psicodiagnostica chiesta da parte attrice, in quanto superflua alla luce di tutto il materiale probatorio già agli atti

idoneo ad assumere una decisione;
non ammette le richieste di indagine tramite polizia tributaria e di tutti gli ordini di esibizione avanzate da parte convenuta, in quanto superflui in relazione al materiale probatorio agli atti e attese le statuizioni di seguito disposte da parte di questo Giudice nell'esercizio dei poteri di ufficio e in parte irrilevanti, evidenziando sin d'ora che la successione paterna risale al 2005;
non ammette le istanze di prova orale per interpello avanzate da parte convenuta, in quanto vertenti su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli da 1 a 5) e le istanze di prova orale per testi, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti (capitoli 1, 4, 5), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 2, 3), su circostanze negative (capitolo 1), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale e in ogni caso irrilevanti (capitolo 2 e 3);
non ammette le ulteriori richieste istruttorie di parte convenuta (richieste ai Servizi Sociali incaricati e CTU) in quanto del tutto superflue;
ordina di depositare, autorizzando il deposito cartaceo ex art. 16bis comma 9 DL 179/2012 convertito con legge 221/2012 e succ mod, attesa la natura e la consistenza dei documenti, entro il 15.11.2018:
ad entrambe le parti copia degli estratti dei propri conti correnti intestati e/o cointestati accesi in Italia e/o all'estero per il periodo dal 1.1.2016 al 30.6.2018;
a parte attrice copia dei contratti di lavoro svolti nel periodo dal 1.1.2016 al 30.6.2018 e della documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti in relazione ai singoli lavori con traduzione asseverata se in lingua tedesca per il periodo in cui lo stesso era tornato a vivere in Germania;
a parte convenuta copia delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2016 e 2017 (PF2017 e PF2018) e copia delle buste paga per l'anno di

imposta 2018 sino alla mensilità di ottobre 2018;
fissa l'udienza del 28.11.2018 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni".

Depositata la documentazione disposta dal Giudice Istruttore solo da parte A.,
pervenuta in data 16.11.2018 la relazione dell'Ente Affidatario e precisate le conclusioni dalle parti all'udienza del 28.11.2018, in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c si
rendeva necessaria l'interruzione del giudizio, dichiarata ex art. 300 c.p.c dal Collegio con ordinanza del 2.1.2019, da intendersi qui integralmente richiamata, essendo stata depositata dalla difesa dell'attore nota in data 28.12.2018 in cui dava atto che il signor A. era stato nuovamente sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno da parte del Tribunale di S.su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.
In data 21.1.2019 D. F. L. R.S. depositava ricorso in riassunzione, chiedendola prosecuzione del giudizio e la fissazione dell'udienza e reiterando le proprie conclusioni. Fissata l'udienza del 8.5.2019 per la precisazione delle conclusioni con decreto collegiale in data 23.1.2019, da intendersi qui integralmente richiamato e costituitosi il signor A. con l'avvocato munito di procura rilasciata dall'Amministratore di Sostegno, autorizzato dal Giudice Tutelare, all'udienza del 8.5.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

La giurisdizione e la legge applicabile

Preliminarmente osserva il Collegio che quanto alla domanda sullo *status* sussiste la giurisdizione del Tribunale italiano ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, posto che, avendo i coniugi diversa nazionalità (tedesca l'attore ed italiana la convenuta), la residenza abituale dell'attrice è da oltre un anno rispetto alla proposizione del ricorso (confr. anche certificato di residenza) ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.

Il materiale probatorio

La causa può essere decisa in relazione a tutte le domande svolte dalle parti. Gli elementi probatori acquisiti attraverso gli aggiornamenti forniti dai Servizi Sociali del Comune di , che hanno in carico il nucleo familiare da tempo e attraverso le produzioni documentali versate in atti dalle parti consentono al Collegio di pronunciare una motivata decisione sia quanto ai profili della responsabilità genitoriale sia quanto alle domande accessorie economiche.

A fronte della reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice della richiesta di CTU medica sul suo attuale stato di salute e da parte convenuta di tutte le sue istanze istruttorie, il Collegio non può che confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore sopra integralmente riportate, in quanto pienamente condivisibili e motivate.

Del tutto superfluo è, infatti, ogni approfondimento sulla situazione psicofisica del signor A., attesa la documentazione aggiornta del CPS che lo segue già presente in atti. Quanto alla questione economica, che ha impedito di fatto di definire il presente giudizio sin dalla prima udienza di

comparizione e trattazione, valutando forse con maggiore attenzione e ponderazione da parte di entrambe le parti la proposta conciliativa del Giudice Istruttore, non può il Tribunale non rammentare che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti anche per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 - 1 Ordinanza n. 225 del 11/01/2016).

Deve, infine, osservarsi che parte A. ha allegato alla comparsa conclusionale un certificato del 18.4.2019 del CPS che lo ha preso in carico, su cui parte D. F. L. R. ha avuto modo di esercitare il suo diritto di difesa in sede di memoria di replica e, a fronte dell'allegazione fatta da parte convenuta nella sua comparsa conclusionale del fatto che era stato emesso a carico del marito un avviso ex art. 415bis c.p.c. per il reato di stalking, ha allegato alla sua memoria di replica il verbale del 17.5.2019 dell'interrogatorio, cui lo stesso ha chiesto di essere sottoposto e in cui ha ammesso i fatti contestati.

Ritiene il Collegio che entrambi tali documenti siano rilevanti ai fini della decisione e possano, quindi, essere utilizzati, attesi i peculiari poteri istruttori di ufficio di cui il Giudice del conflitto familiare dispone nell'interesse dei minori ed avendo le parti nel caso di specie esercitato il diritto di difesa su tali produzioni documentali.

La domanda di divorzio

La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

I coniugi, che hanno contratto matrimonio a il 2004, si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 6587/2013 del 24.4/10.5.2013, irrevocabile, dopo essere stati autorizzati a vivere separati all'udienza ex art. 708 c.p.c del 25.5.2011.

Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 14.6.2016), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza e tenuto conto di quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali agli atti, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

La responsabilità genitoriale

Ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio e sulla base degli elementi acquisiti, emergenti dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di che hanno seguito il nucleo familiare per oltre otto anni (il giudizio di separazione è iniziato il 24.3.2011), può disporsi l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori G. K. e P. M. alla madre.

La signora D. F. L. R. , la cui capacità di accudimento primario non è mai stata messa in discussione, ha raggiunto, attraverso gli interventi a suo favore posti in essere da tutti gli operatori che hanno seguito la vicenda familiare, *"uno stato di equilibrio personale stabile e notevolmente evoluto rispetto alla fase di avvio dei lavori dei Servizi, una capacità di attivarsi in autonomia rispetto agli interventi utili e necessari a favore dei figli e una capacità di esercitare il ruolo genitoriale senza necessità di ulteriori limitazioni ".*

La madre ha, infatti, negli anni superato le sue fragilità personali connesse anche ai gravi agiti passati e di nuovo posti in essere dal marito anche nel corso del presente giudizio, così da riuscire a comprendere i bisogni e le esigenze emotive ed affettive dei figli, di cui si sta occupando da sola e in piena autonomia con grande attenzione e dedizione per tutti gli aspetti che riguardano i minori.

Ha dato prova nel corso del giudizio di non essere affatto ostacolante della relazione padre - figli, attenendosi alle indicazioni e ai suggerimenti offerti sia dal dott. P. G., che segue da tempo i minori, sia dagli operatori dei Servizi Sociali (si pensi alla ripresa dei contatti telefonici tra P. e il padre e ciò pur a fronte dei comportamenti ancora seriamente preoccupanti tenuti dal signor A. che ha inviato ai figli dei coltelli nelle scatole loro indirizzate e che ha avuto agiti aggressivi, volgari e squalificanti anche nei riguardi degli operatori dei Servizi; confr. relazione del 18.7.2017 e relazione del 27.3.2018).

Alla madre deve, quindi, oggi riconoscersi un'integra capacità genitoriale che la pone in condizione di poter gestire in autonomia tutte le questioni che riguardano i figli.

Analogo discorso non può farsi per il signor A., atteso che la patologia psichiatrica allo stesso da tempo diagnosticata non ha affatto trovato

soluzione e incide pesantemente sulle sue capacità genitoriali complessivamente intese.
Nelle relazioni di aggiornamento trasmesse l'Ente Affidatario ha descritto in modo attento l'incapacità del signor A. di sintonizzarsi sui bisogni dei figli e di accogliere le indicazioni in tal senso offerte dagli operatori, con cui ha avuto un costante rapporto di sfida e di rivendicazione.
Sul punto ad esempio è indicativo quanto scrivono gli operatori in relazione al contatto telefonico che si era organizzato tra P. e il padre su richiesta del minore stesso che poi riferisce all'educatore *"di sentirsi deluso, avendo sentito il papà volgare e ripetitivo, che parlava a voce alta e solo lui"*.
Del pari è degna di menzione come esempio dell'incapacità paterna di comprendere le esigenze di tutela dei figli e di rispettare le indicazioni date dagli operatori a tutela dei minori la circostanza per cui lo stesso si è presentato, nonostante gli fosse stato espressamente vietato, data l'interruzione prolungata della relazione, in Ospedale il 2.9.2018 dopo l'intervento subito da P., fermato in tempo dal personale sanitario che era allertato della situazione (confr. relazione del 16.11.2018).
E la psicopatologia del signor A. è ancora presente e della stessa lo stesso non ne ha alcuna consapevolezza.

Il 29.10.2018 ha subito un nuovo ricovero in TSO con diagnosi di accesso di *"schizofrenia paranoide scompensata"* e durante il ricovero "*ha presentato una sintomatologia molto florida, con disforia, contenuti di pensiero bizzarro, megalomanico e persecutorio, inadeguatezze comportamentali. Ha poi positivamente recuperato un discreto compenso psichico e ha accettato la somministrazione di terapia neurolettica depot. Permane, però, un'assoluta assenza di consapevolezza rispetto alla*

malattia, alla sua gravità e alla sua cronicità" (confr. relazione del CPS del 29.10.2018).
E per quanto l'ultima relazione del CPS, datata 18.4.2019, prodotta dal suo difensore in allegato alla comparsa conclusionale, dà conto di una situazione di stabilità e di maggiore collaborazione del paziente, si legge ancora che *"sonopresenti bizzarie comportamentali e tratti di ostinatezza"*.
Del resto il lungo *excursus* della vicenda personale del signor A. porta ad escludere allo stato che lo stesso abbia capacità genitoriali minime per affrontare il percorso di crescita dei figli in condivisione con la madre, come lo stesso chiede in via principale.
Né sussistono più, come sopra detto, le ragioni che avevano portato a disporre l'affidamento all'Ente che lo stesso chiede in via subordinata, avendo la madre dei minori grandemente e ormai da tempo superato le proprie fragilità personali e rafforzato tutti i profili delle competenze genitoriali.
In questo momento l'affidamento monogenitoriale alla signora D. F. L. R. , con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per tutte le scelte rilevanti per la vita dei figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza e alle pratiche amministrative a tali aspetti connessi, rappresenta, ad avviso del Collegio, l'unica soluzione realmente tutelante per i minori, idonea a garantire ai due ragazzi decisioni tempestive e un percorso di crescita il più possibile sereno.
L'imprevedibilità, l'incostanza e l'ostinatezza paterna, in buona misura conseguenza della patologia, di cui lo stesso non è minimamente consapevole, il mancato riconoscimento da parte del signor A. del ruolo materno e la mancanza di collaborazione dello stesso con gli operatori dei Servizi Sociali rendono necessario dare alla madre la piena e concentrata gestione della responsabilità genitoriale. Quanto alla relazione padre - figli,

attese le indicazioni che erano state offerte dal dott. G. P. terapeuta dei minori e considerata l'attuale presa in carico del signor A. dal CPS competente, con cui sembra ad oggi aver iniziato a collaborare, deve confermarsi quanto disposto in corso di causa dal Giudice Istruttore, tenuto in ogni caso conto dell'evoluzione delle condizioni psicofisiche dei minori e del padre.

La complessità della vicenda impone poi di mantenere in essere tutti gli interventi di sostegno e supporto avviati a favore del nucleo familiare, come indicato nell'ultima relazione di aggiornamento trasmessa. Il Servizio Specialistico della ASL2 di proseguirà la presa in carico presso il CPS del
signor A., sempre che lo stesso sia disponibile e i Servizi Sociali del Comune di ,
competenti per territorio per l'attuale residenza dello stesso, potranno avviare a suo favore ogni altro supporto ritenuto utile anche ai fini della ripresa della relazione con i figli e del recupero delle competenze genitoriali in questo momento, come sopra detto, grandemente compromesse e sempre che il signor A. si renda a ciò disponibile.

I Servizi Sociali del comune di proseguiranno l'intervento educativo domiciliare per entrambi i minori e monitoreranno la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico dei minori con il dott. P.G., con cui continueranno il proficuo lavoro di rete sino ad oggi svolto. Tale intervento a favore dei minori appare necessario al fine di accompagnare G. e P., certamente appesantiti dalla vicenda familiare che li ha visti per così lungo tempo coinvolti, alla comprensione ed accettazione della situazione paterna, in vista dell'età adulta e di ciò la madre è pienamente consapevole, avendo condiviso con i Servizi tale soluzione ed essendosi impegnata a ridefinire con il dott. un programma funzionale ai

bisogni dei figli. I Servizi Sociali proseguiranno, poi, con le modalità ritenute più adeguate, il sostegno alla genitorialità a favore della signora D. F. L. R. per le finalità già ben delineate dal Giudice Istruttore in corso di causa e connesse alla fase evolutiva preadolescenziale ed adolescenziale cui i minori si stanno affacciando.
I Servizi Sociali devono, infine, continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare nel suo complesso, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per i minori.

La casa coniugale

Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in , in comproprietà
tra le parti, alla signora D. F. L. R.S. al fine di garantire l'*habitat* domestico e familiare, vivendo i minori con la madre. Del resto sul punto le conclusioni delle parti sono convergenti.

Il mantenimento dei figli

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e a fronte delle domande delle parti rimaste sostanzialmente ancorate alle domande introduttive svolte, chiedendo l'attore di essere esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e insistendo la convenuta per un assegno mensile di € 500, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano, può confermarsi quanto stabilito in via provvisoria dal Presidente.
Le condizioni psicofisiche anche attuali del signor A. rendono certo difficile allo stesso reperire nel breve periodo un'attività lavorativa stabile.

La patologia certificata da cui è affetto, però, anche ora come all'inizio di questo procedimento, porterà a riconoscergli quanto meno la pensione di invalidità di € 280 mensili, di cui ha beneficiato pacificamente fin tanto che era in essere la misura di protezione disposta dal Giudice Tutelare di Milano. E del resto dalla stessa documentazione allegata dal suo difensore risulta che l'INPS ha semplicemente invitato la parte a rivolgersi alla struttura competente per territorio, dato il cambio di residenza del signor A. (doc. 12 parte attrice).

Non può non osservare poi il Tribunale che, nel breve periodo in cui lo stesso non ha avuto la misura di protezione dell'Amministratore di Sostegno, è stato in grado di effettuare operazioni immobiliari, come risulta dall'esame degli estratti conto prodotti che attestano versamenti e prelievi di somme di danaro anche consistenti, comportamenti questi destinati ad essere superati, essendo la misura di protezione stata ripristinata su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.La gestione delle sue disponibilità è, quindi, di nuovo affidata al suo nuovo Amministratore di Sostegno che, come detto, si dovrà attivare per far percepire all'attore gli emolumenti cui ha diritto in ragione della sua patologia e per avviare anche progetti lavorativi compatibili con il miglioramento delle sue condizioni cliniche.

La signora D. F. L. R. non ha adempiuto l'ordine giudiziale anche alla stessa impartito (confr. ordinanza istruttoria a verbale del 11.7.2018), non offrendo così al Collegio elementi di valutazione aggiornati sulla sua situazione reddituale rispetto a quelli considerati in fase presidenziale.

La stessa, che lavorava e disponeva di un reddito netto mensile di € 1.978 per l'anno di imposta 2015 (reddito complessivo € 27.887, imposta netta € 3.596, addizionali € 547), si è limitata a documentare con la memoria

integrativa di aver ottenuto la NASPI dal 8.3.2017 per 473 giorni per un importo
mensile di circa € 813,86 (doc. 14 parte convenuta). Risulta, però, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali del comune di del 16.11.2018 che ha trovato lavoro presso un'azienda metalmeccanica di ,assunta con un contratto *full time* per quanto a tempo determinato che la stessa ha riferito agli operatori sarebbe stato rinnovato con il 2019 (confr. pag. 8 della relazione richiamata).
Di tale situazione e soprattutto del reddito mensile percepito la parte nulla ha documentato. Ritiene, quindi, il Tribunale che la stessa abbia quanto meno recuperato quella capacità reddituale esistente al momento introduttivo del giudizio, atteso che si tratta di persona che ha sempre lavorato, dotata di competenze e professionalità. Sembra poi di comprendere dagli scritti difensivi conclusivi delle parti, ed in particolare dalla comparsa conclusionale della convenuta (confr. pag. 13) e dall'esame del conto corrente prodotto dal signor A., ove compare il 4.6.2018 il versamento della somma di € 8.000, che sia stata eseguita almeno in parte la clausola negoziale n. 5 della sentenza di separazione e che sia stato venduto uno dei terreni di proprietà comune di coniugi. Anche la signora D. F. L. R. deve avere, quindi, percepito la sua parte di prezzo, superiore a quella del marito sulla base degli stessi accordi di separazione e di ciò non ha offerto alcuna documentazione. Così, quindi, ricostruita la capacità economico reddituale delle parti nell'attualità e considerata la peculiare situazione soggettiva paterna, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio di proporzionalità che deve presiedere alla determinazione della misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli e degli altri criteri di cui all'art. *337ter* comma 4 c.p.c (Cass. Sez. VI-I 1.3.2018 n. 4811) e considerata anche l'assegnazione della casa familiare, di cui il signor A. è

comproprietario, alla signora D. F. L. R. , deve confermarsi il contributo paterno omnicomprensivo di € 80 mensili.

La domanda di assegno divorzile per sé avanzata da A. A. K.

Non può trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile per sé, avanzata dal signor A., non essendo stati provati i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 della legge 898/70, come interpretato alla luce dei principi sanciti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018, confermati ed esplicitati da successive pronunce del Supremo Collegio (Cass. Sez. I 14.12.2018 n.6386; Cass. Sez. I 14/01/2019 n. 651; Cass. Sez. I 15.3/23.4.2019 n. 11178).

Non è stata provata alcuna sperequazione reddituale tra i coniugi, riconducibile a scelte di vita fatte dalle parti in costanza di matrimonio che possano fondare la funzione compensativa propria dell'assegno divorzile. Nè del resto nel caso in esame vi è margine per una funzione assistenziale, atteso che la capacità reddituale della signora D. F. L. R, certamente più significativa in questo momento di quella del signor A., è pur sempre modesta ed è interamente destinata a far fronte alle esigenze di vita proprie e dei figli, cui la stessa provvede quasi in via esclusiva, atteso il modestissimo contributo posto in capo al padre.

Le ulteriore domande di parte D. F. L. R.S.

Deve dichiararsi l'inammissibilità delle richieste di cui ai punti 4, 5, e 6 delle conclusioni avanzate da parte convenuta, atteso che le clausole della sentenza di separazione, di cui la stessa chiede la conferma, hanno valenza negoziale, essendo state concordate dalle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro propria e di cui in sede di separazione il Tribunale si era limitato a dare atto. Ed è notorio l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. Sez. I 19.8.2015 n. 16909). In caso di mancata attuazione delle

stesse o del venir meno dell'accordo alla loro puntuale esecuzione, le parti non potranno che farle valere, per quanto possibile, con gli ordinari rimedi processual civilistici.

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo *status* e considerate le ragioni della decisione quanto alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale e la reciproca soccombenza in relazione alle statuizioni economiche. Del resto non può non osservarsi che la presente causa si è protratta così a lungo perché le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa che il Giudice Istruttore aveva formulato sin dall'udienza del 14.9.2017, proposta conciliativa che nei fatti coincide con la decisione assunta all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:

1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra A. A. K. e D. F. L. R.S. a il
   5.10.2004 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di anno , atto n. 8,
   registro -, parte I, serie -);
2. dispone l'affidamento dei figli minori A. G. K., nato il 2004 e A. P. M. , nato il 2005, in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art.

337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i minori, compresi i documenti di identità degli stessi anche validi per l'espatrio;

3. dispone che i figli restino collocati presso la madre in anche ai fini della residenza anagrafica;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di , in stretta collaborazione con il CPS ASL "Savonese" e con il dott. P.G. /terapeuta dei minori, di avviare la ripresa della relazione padre - figli con modalità osservate inizialmente in Spazio Neutro e con la presenza di un operatore e di valutare anche la possibilità di contatti telefonici padre - figli sempre in un contesto osservato, tenuto conto delle condizioni psicofisiche del padre e dei minori;
5. dispone che i minori proseguano il percorso psicoterapeutico con il dott.G.P. , professionista privato che li segue da tempo;
6. incarica i Servizi Sociali del comune di , i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio per ,il CPS ASL "Savonese" e i Servizi Sociali del Comune di , luogo di residenza del padre, ciascuno per la parte di loro competenza, di: - proseguire la presa in carico presso il CPS di A. A. K. , sempre che lo stesso sia disponibile;
   - avviare ogni altro supporto ritenuto utile per il padre anche ai fini della ripresa della relazione con i figli e del recupero delle

competenze genitoriali, sempre che lo stesso sia a ciò disponibile;

- proseguire l'intervento educativo domiciliare per entrambi i minori;

- monitorare la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico dei minori con il dott. G.P. per il tempo ritenuto necessario nell'interesse dei minori e, in caso di sua interruzione non condivisa dal terapeuta, avviare il suddetto percorso presso il Servizio Specialistico pubblico;
- proseguire il sostegno alla genitorialità a favore della madre per le finalità in parte motiva indicate;

7. incarica i Servizi Sociali del comune di di svolgere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evolversi della situazione del nucleo familiare e dei minori e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento da parte dei genitori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
8. prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
9. avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST potranno essere assunti nuovi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;

10. assegna la casa coniugale, sita in , in comproprietà tra i coniugi, a D. F. L. R. S. , quale genitore affidatario esclusivo dei figli minori;
11. pone a carico di A. A. K. , con decorrenza dalla mensilità di marzo 2017, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, della somma mensile omnicomprensiva di € 80, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione marzo 2018;
12. respinge la domanda di assegno divorzile per sé, avanzata da A. A. K. ;
13. dichiara inammissibili le domande di cui ai punti 4, 5 e 6 delle conclusioni, avanzate da
    D. F. L. R. S;
14. compensa tra le parti le spese di lite;
15. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege,* ad eccezione del capo 1);

16. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
17. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di e alla ASL 2 Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze S.C. Assistenza Psichiatrica Levante Savona, perchè provvedano a quanto disposto.

Il Giudice Rel. Est.
Muscio
Il Presidente Dott.ssa Rosa
Dott.ssa Piera Gasparini
Cosi deciso, in Milano il 3 luglio 2019

R. G. 36626/ 2019

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

SEZIONE FERIALE

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, Sezione nona civile, ha pronunciato la seguente

--DECRETO--

nella causa civile, promossa

DA nata nelle il , con l'avv. Giusta in delega in atti;

PARTE RICORRENTE

NA nato nelle il con l'avv. Giusta delega in atti;

PARTE RESISTENTE

Il Giudice della Sezione Feriale Dott. Jacopo Blandini -Letti ed esaminati gli atti difensivi delle parti costituite, esaminati i documenti versati in atti, assunte le dichiarazioni rilasciate a verbale dalle parti anche personalmente comparse, come anche assunte le dichiarazioni della comune

figlia O pure indicata come teste da entrambe le parti (cfr. soggetti indicati a pag. 9 in ricorso);
-Lungamente sentite quindi le parti costituite e *personalmente* comparse ed i rispettivi difensori comparsi all'udienza del 07/08/2019;

-Sciogliendo la riserva trattenuta all'ultima udienza tenutasi innanzi a sé, provvede come da seguente

--DECRETO—

-Visto e qui richiamato il contenuto del decreto del Tribunale di Milano emesso in data del 24/07/2019 con misura di protezione concessa *inaudita altera parte;* di seguito per estratto e in copia il testo del suddetto decreto:

OMISSIS

letto il ricorso urgente ex art. 342 bis c.c. depositato il 23 luglio 2019 da AD nata a il . (c.f.)
rappresentata e difesa dall'avv. , presso il cui studio in , via è elettivamente domiciliata, nei confronti di AN , nato a il (c.f.)
-rilevato che la ricorrente ha chiesto l'emissione di ordine di protezione inaudita altera parte ed in particolare ha chiesto che venga disposto l'immediato allontanamento del marito AN dalla casa familiare, con ordine di immediata cessazione della condotta pregiudizievole tenuta dal medesimo nei suoi confronti, anche alla presenza dei due figli, uno minorenne, l'altra maggiorenne convivente e non economicamente autosufficiente, nonché l'assegnazione di un contributo per il mantenimento per i figli;
-rilevato che a fondamento dell'istanza la ricorrente ha dedotto ripetuti comportamenti aggressivi e vessatori del marito nei propri confronti che, nel corso del tempo, sono diventati sempre più violenti e frequenti, l'ultimo

dei quali occorso il 18 luglio 2019 alla presenza del figlio minore N che, spaventato, ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine;
osservato che le condotte lamentate dalla ricorrente si connotano per particolare gravità e pericolosità, essendo state poste in essere con sempre maggiore violenza, alla presenza dei figli della coppia, per futili motivi;

1. Il presente provvedimento viene redatto anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015;

-ritenuto che emergano sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente rappresentati dall'articolata e compiuta indicazione delle circostanze riferite, che hanno trovato, comunque, conferma nella nel certificato medico del pronto Soccorso del 19 luglio 2019 e della denuncia sporta dalla ricorrente il 20 luglio 2019;
-ritenuto, altresì, che le condotte di violenza, sia fisica che psicologica, e di minaccia reiterate nel tempo descritte nel ricorso agite nei confronti della moglie, in presenza dei figli della coppia, integrino un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale della ricorrente e dei figli e che la situazione potrebbe degenerare pericolosamente in conseguenza della conoscenza da parte del marito della decisione della moglie di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e, quindi, dell'acuirsi del conflitto;
-ritenuto, pertanto, doveroso pronunciare il presente provvedimento inaudita altera parte, stante l'urgenza di impedire che AN ponga in essere ulteriori condotte aggressive o comunque lesive dell'equilibrio psicofisico della ricorrente (vedi referto del PS del 19.07.2019), nonché di consentire alla ricorrente di rientrare nell'abitazione familiare unitamente ai figli, dalla quale, con gli stessi, si è allontanata, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente, momento cui vengono riservate anche le determinazioni in punto di istanze economiche avanzate dalla ricorrente (e anche di eventuale intervento dei Servizi Sociali a tutela dei minori)
...omissis... ;

P.Q.M
Visti gli artt. 342 bis e ss. c.c

AA Na nato a il 3 1,13,6. (c.f.) e residente in Milano , one Cavezza , a cess della condotta pregiudizievole tenuta nei confronti della moglie ANTONY D Mauritius ' (c H DNH , i figli Oushna, il 24/ Niki Milan nata a ' 13/02/06

ORDINA

AAUGNOO NARAINDUTH, nato a Mauritius il 31/10/64 (c.f.) allontanarsi immeditamente dall. zzali n. 19, famili

PRESCRIVE

NARAINDUTH, nato a Mauritius a AUGNOO q 3 1,10,6. (c.f. GNA 1Z) di non avvicinarsi alla casa familiare sita in trj ilano, n. 19 ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla i moglie figli.

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica individuata nel Commissariato di Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo di residenza dell'intimato, che provvederci a notificare il presente provvedimento all'intimato ed a curare che egli abbandoni effettivamente la casa familiare facendosene consegnare anche le chiavi;

STABILISCE

In nove mesi dalla notifica del decreto la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

RISERVA

al prosieguo ogni ulteriore determinazione;
visto l'art. 736 bis c. 3 c.p.c.

FISSA

per la comparizione personale delle parti l'udienza del 7 agosto 2019 ore 11.30 ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento, assegnando termine alla parte ricorrente sino all'agosto 2019 per la notificazione del ricorso e del presente decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione ed assegnando termine alla parte resistente sino al 5 agosto 2019 per il deposito di eventuale memoria difensiva.
DISPONE che sia la parte ricorrente che la parte resistente producano entro il 5 agosto 2019 le proprie dichiarazioni dei redditi e/o dichiarazioni sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito.
Visto l'art. 741 c. 2 c.p.c.

DICHIARA

Il presente decreto immediatamente efficace

…OMISSISSIS…

-Visto il ricorso per l'emissione di ordine di protezione ex art. 342 bis e ss cc proposto dalla sola AD in data 23/07/2019;
-Rilevato che

- la ricorrente (già convivente con il marito dal 1993) ha poi sposato la controparte A[2] in Comune a nel ;

2. Ad oggi (il dato è incontestato in atti) non risulta essere stata ancora incardinata (da alcuna della parti in causa) una procedura giudiziale di separazione personale dovendo peraltro evidenziarsi che la stessa decisione -che sarebbe stata assunta dalla moglie ricorrente- di separarsi dal marito (ed a lui anche comunicata dalla ricorrente) nemmeno sarebbe stata dallo stesso in qualche modo contrastata (anzi il resistente avrebbe detto alla moglie che gli andava bene (cfr. in tal senso è la stessa dichiarazione in tal senso resa <a pagina 2 del verbale di udienza> dalla A _); peraltro, per quanto dichiarato anche dalla A ; da *"almeno un anno"* la moglie e la figlia dormono insieme nel letto matrimoniale, con anche il figlio N in altro letto ma nella stessa stanza, mentre il resistente dorme sul divano in soggiorno.

• dall'unione sono nati i figli O il , e N il .

-Rilevato che nel suddetto ricorso venivano prospettate situazioni di anni di maltrattamenti in famiglia con plurimi episodi protratti nel tempo di serie di aggressioni fisiche e verbali, minacce, ingiurie e prevaricazioni maritali di cui sarebbe stata vittima (in primis) la ricorrente e poi anche la figlia maggiorenne O; la ricorrente aveva dichiarato in denunzia di avere sempre cercato di tenere unita la famiglia per il bene dei figli, non volendo lasciare il marito per questo motivo (cfr. denunzia A del 20/07/2019).
Tuttavia a seguito di un peggioramento (negli ultimi due mesi) della complessiva situazione con un'asserita *escalation* delle aggressioni fisiche e verbali da parte del marito ai danni della moglie e della figlia (e in concomitanza in particolare con l'episodio del 18/07/2019) la ricorrente decideva, per la prima volta di farsi refertare dal P.S. del il 19/07/2019 e di presentare quindi formale denunzia ai CC in data del 20 luglio 2019.
In particolare la parte attrice evidenziava un episodio occorso alla A in data del 18/07/2019 in occasione del quale la stessa sarebbe stata aggredita e *selvaggiamente picchiata*[3] dal marito, prima con una *camicia* tiratale violentemente addosso e con rabbia *(perché voleva che la lavassi con i capi colorati...*)
Quindi di seguito il marito l'avrebbe anche violentemente afferrata per la *mandibola* e *minacciata* che, se non fosse andata via " *sarebbe diventata un cadavere.. "* (cfr. ricorso e denunzia della ricorrente ai CC di del 20/07/2019) episodio questo all'esito del quale venivano chiamati i Carabinieri.

Per contro il marito A resistente ha offerto, sin dalla memoria difensiva del 02/08/2019, una diversa ricostruzione dei fatti assumendo di essere *egli stesso* stato *vittima* di una aggressione fisica da parte sia della moglie che della figlia (insieme ai suoi danni) versando a controprova in atti materiale fotografico delle lesioni da lui subite (cfr. doc. n. 5 con quattro fotografie).
La difesa di parte A ha ritualmente, tempestivamente, dettagliatamente e *specificamente* contestato ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 115, I comma ultima parte, del cpc tutta una serie di circostanze ed episodi fattuali riferitegli nell'atto introduttivo di controparte.

3. cfr. pag. 2 del ricorso;

4. Nel referto di P.S. del 19/07/2019 non risultano menzionati riscontri clinici obbiettivi ovvero segni visibili oggettivizzabili di alcun genere (sul corpo della ricorrente) in qualche modo riferibili alle percosse che (il 18/07/2019) la Aavrebbe ricevuto dal marito con la *camicia* (il referto di PS è della prima mattina del 19/07/2019 immediatamente successivo al pestaggio aggettivato come *"selvaggio"*
5. nell'atto introduttivo);

Le fotografie prodotte (produzione questa non contestata dalla parte ricorrente) e riferite alla persona del resistente A raffigurano:

- un ematoma circolare in alto sulla spalla sinistra;
- una abrasione sul basso fianco posteriore sinistro
- plurime escoriazioni curviformi sulla schiena (lato destro a mezza altezza);
- e da ultimo una estesa escoriazione longitudinale sulla parte alta e retrostante del braccio sinistro; lesioni queste che il resistente riferisce all'aggressione *da lui subita* nell'ambito del litigio familiare e *causalmente* riferite *sia* alla moglie *che* alla figlia O. Sul punto deve evidenziarsi che le foto prodotte dalla difesa Augnoo non sono state contestate dalla A nella loro dimensione fattuale (la ricorrente infatti si è limitata a dire di non sapere come il marito se le sarebbe procurate); tuttavia deve evidenziarsi che le suddette fotografie (e in particolare le lesioni ivi riportate) sono state invece *espressamente* riconosciute <sia nella loro specifica *riferibilità causale* al litigio che ha visto coinvolti padre-moglie-figlia sia per la loro datazione temporale> dalla stessa figlia O (vedi verbale di udienza del 07/08/2019 nell'audizione della figlia O (indicata quale teste a supporto dalla stessa ricorrente):
  "*In una occasione di mio scontro con mio padre ho effettivamente notato due graffietti sulla schiena e sul braccio di nostro padre. In occasione della mia litigata con mio padre relativa ai graffi e segni ai danni di mio padre di cui alle fotografie prodotte da mio padre io non ho riportato segni fisici sul mio corpo come neanche mia madre, né ho fotografie al riguardo... "').*

Il resistente in udienza ha -per parte propria- dichiarato di avere deciso (non seguendo i consigli di due sue colleghe di lavoro come da punto 8 della memoria difensiva) di *non* sporgere denunzia nei confronti della moglie della figlia "*perché erano cose di famiglia",* così come lo stesso resistente

ha anche dichiarato di non essersi fatto refertare nell'occasione dell'aggressione subita (cfr. sul punto la memoria difensiva e anche il verbale di udienza.
Ad oggi, infatti, non risultano in atti sporte e presentate da parte del resistente A formali denunzie a carico della moglie e della figlia.

Deve evidenziarsi che la comune figlia maggiorenne a nome O, pur se dotata di una propria piena ed autonoma legittimazione processuale attiva, non ha inteso unirsi alla madre nella proposizione (contro il padre) del ricorso per emissione di ordine di protezione (peraltro la O [5] è stata)

6. Che ha personalmente dichiarato in udienza che, a brevissimo, si sposerà con il suo fidanzato (a nome M. f) con data del matrimonio già fissata al 11/09/2019;

indicata quale *teste* di riferimento da *entrambe* le parties sentita in udienza); il dato processuale appare univoco e di immediato rilievo documentale e come tale acquisibile dall'odierno giudicante. La O' non inteso invocare per sé
ed a propria tutela l'emissione di un ordine di protezione.

Alla luce delle ampie audizioni e deposizioni orali dei soggetti variamente coinvolti nei fatti oggetto della presente procedura e dalle acquisizioni *anche fotografiche* (di parte resistente) in atti, sembra possibile *ridimensionare,* almeno in parte, la complessiva situazione di conflittualità familiare e in particolare di altissimo allarme e preoccupazione di concreta esposizione al rischio dell'intero nucleo familiare come invece evidenziata e sensibilmente *connotata* in ricorso nella prospettazione di parte A accennando a situazioni di subito pestaggio *"selvaggio"* e di *"inaudita violenza"* che starerebbero state riferibili al resistente A.
Sembra quindi potersi concludersi per occasioni di scontri ed aggressioni fisiche (anche reciproche) agite con un anche attivo coinvolgimento di tutti i soggetti adulti del nucleo familiare.

Il referto di P.S. (n. P2019049962) dell'Ospedale di del 19/07/2019 (ore 00.13) con *dimissioni* nella stessa data del 19/07/2019 (alle ore 16.23) registra che la A (che in quella sede riferiva di essere *"stata afferrata in modo violento alla mandibola e al braccio* sinistro[6]*"*) appariva *"tranquilla",*

- non si riscontrava l'evidenza di *fratture* di significato meta-traumatico, né *"ecchimosi o ematomi"* visibili;
- *non* si registravano *"deficit motori o sensitivi";* si segnalava "dolorabilità" alla mobilizzazione della spalla *destra;*
- alla paziente (che pure lamentava lieve algia in sede mandibolare) *non* si riscontravano *"limitazioni all'apertura della atm* [7]".
- In referto si dichiarava che la paziente *"mastica senza difficoltà";*
- il referto termina con una *prognosi* di giorni 3, e si prevede una terapia di applicazione locale di *ghiaccio* ed 1 compressa di *paracetamolo* ogni 8 ore in caso di dolore.

L'assenza[8] di riscontri clinici[9] oggettivi (non fratture ma nemmeno *ecchimosi, escoriazioni ed ematomi* visibili agli *operatori sanitari* a peraltro

7. La ricorrente sentita all'udienza del 07/08/2019 dichiarava a verbale "..braccio *destro...";*

8. ATM acronimo per articolazione temporo-mandibolare;

9. Fotografie di lesioni subite ad opera del padre queste, la cui assenza di produzione in atti da parte della moglie A (come anche da parte della figlia O) appare tanto più *difficilmente spiegabile* quando solo si consideri la asserita *molteplicità e pluralità* di condotte violente ed

stretto ridosso temporale dell'episodio in cui la A sarebbe stata *selvaggiamente picchiata*[10]*)* appare peraltro almeno difficilmente conciliabile con la dinamica di massima violenza "*con livello di criticità decisamente allarmante (*cfr. ricorso)" prospettata in ricorso e ciò tanto più se si considera la *costante presenza* sulle mani ed i polsi del marito A (come ammesso in udienza anche dalla figlia pure sentita)-- di più anelli, di bracciali ed un orologio (tutti oggetti in metallo, ben in grado di lasciare da parte dell'offensore segni --anche ben evidenti e visibili-- al più o meno violento *contatto fisico* con le delicate parti del viso ovvero con le parti

molli del corpo, e *certamente* in grado di notevolmente amplificare negli effetti la forza contusiva e lesiva finanche del più leggero schiaffo in viso (il dato è un fatto notorio di scienza ed esperienza, di oggettiva quanto manifesta evidenza e come tale acquisibile).
aggressive <<<< cfr. ricorso A pag. 3 La Signora A *è sempre stata picchiata,*
con calci e pugni, mortificata e umiliata di continuo >>>> protrattesi negli anni (e quindi con
plurime e diversificate occasioni anche temporali per fotoriprodurre le lesioni) che avrebbe subito la ricorrente così come la figlia in un anche *estesissimo* periodo di tempo; del resto <sullo stesso punto> vale la pena di evidenziare quanto affermato in ricorso a pag. 3 " *non sono mai stati denunciati*
prima per paura delle reazioni del Signor A che ha più volte minacciato la figlia e la moglie di
"essere sole", "che nessuno avrebbe creduto loro" Premesso quanto sopra affermato, tanto più
quindi (e verosimilmente) si sarebbe dovuta sentire la pressante esigenza (per la ricorrente e la figlia) di procacciarsi senza peraltro correre ulteriori rischi (ed a futura memoria) quantomeno materiale documentale (anche solo fotografico) a riprova e testimonianza delle aggressioni e violenze asseritamente subite (e qui recisamente negate e contestate dal A) ;

10. Deve evidenziarsi che il referto del P.S. del di del 19/07/2019 non appare
offrire in alcun modo offrire riscontri *oggettivi* (anche minimi) di quelli definiti, dalla stessa difesa della ricorrente, episodi in cui la stessa A sarebbe stata *"picchiata selvaggiamente"* dal resistente .... *(cfr. pag. 2 del ricorso A.)* con anche episodi indicati dalla stessa difesa di parte ricorrente di *"violenza inaudita";* nulla è dato di rilevare in punto di evidenze «oggettive e cliniche>> dal verbale sanitario oltre ai *de relato* della stessa refertata.
11. Cfr. pagina 2 del ricorso;

Ad oggi *non* risultano sporte altre denunzie-querele oltre a quella (in atti) del 20/07/2019 dalla ricorrente A, né risultano altri ricoveri refertati[11] in P.S.
(oltre quello in atti del 19/07/2019); né risultano indicate in atti precedenti occasioni in cui sarebbe stato sollecitato dai familiari, ovvero dai vicini ovvero da altri terzi l'intervento delle Forze dell'Ordine; come nemmeno risulta allegato in atti dalla parte ricorrente che vi siano state in precedenza e nel corso della vita familiare[12] *chiamate* ovvero segnalazioni o richieste di aiuto ai centri antiviolenza, interventi dei Servizi Sociali, ovvero richieste di ausilio ai Consultori familiari (ad esempio in occasione dei litigi della coppia ovvero su segnalazione della scuola).

Quanto alla figlia O (1996) risulta versata in atti l unica denunzia da lei sporta ai CC di del 23/07/2019. Sempre rispetto alla posizione invece mancano del tutto in atti referti sanitari di .

12. Non risultano allegati in atti documenti ovvero altri esiti di esami clinici (anche diversi da referti di Pronto Soccorso quali ad es. radiografie, analisi mediche esiti di controlli o altro) riferibili alla ricorrente ovvero alla figlia ovvero documenti anche solo fotografici[11] di alcun genere (esempio *fotografie* anche fatte con i cellulari come pure oramai spessissimo e *sempre più di frequente* capita che vengano prodotte <anche copiosamente> nei procedimenti relativi casi di violenza domestica) che possano offrire una «anche indiretta» conferma di possibili lesioni, tracce o segni *(attuali o pregressi)* relativi alla ricorrente e/o alla figlia Oi(che pure sarebbero state oggetto di *plurime e reiterate* aggressioni anche fisiche da parte del resistente); ciò pure a fronte di una prospettazione difensiva di condotte prevaricatrici e aggressive risalenti nel tempo (risalirebbero -secondo quanto riferito dalla ricorrente- sin dal 1996 anche se un peggioramento vi sarebbe stato negli ultimi mesi);
13. Il matrimonio delle parti ha avuto una durata di circa 23 anni;

14. Peraltro la stessa versione resa dalla figlia O che pure appare raffigurare il resistente come un
padre-padrone (cfr. denunzia O.…*padre padrone nel senso che per lui è giusto solo ciò che ritiene lui e non ammette disappunto...*) che sarebbe stato aggressivo e violento anche nei di lei
confronti, appare poco conciliabile con la figura paterna pure tratteggiata all'inizio della stessa denunzia in cui la figlia dice del padre
"...Non è assolutamente un padre presente nei miei confronti né nei confronti di mio fratello, non ama passare del tempo con noi nonostante i nostri ripetuti inviti ad uscire con noi o semplicemente passare del tempo insieme...." (così testualmente la figlia che quindi sembra in questo punto lamentare una figura paterna non certo ingombrante ma, al contrario, forse evanescente ovvero -a dire della figlia- disinteressata rispetto ai plurimi inviti dei familiari a partecipare più attivamente alla vita familiare ed al quella sociale). Ebbene appare invero difficile coniugare le *pesanti e gravi accuse* rivolte al padre (al più indicato come poco presente e disinteressato alla vita dei figli, ma che la *stessa figlia* denunziante vorrebbe maggiormente coinvolto anche invitandolo ad uscire, quasi evidenziando il proprio desiderio di una ben maggiore e desiderata presenza paterna) con la fotografia della vita familiare angosciosa (durata anni). E' la stessa figlia «indicata a teste dalla ricorrente» che ha dichiarato *...E' capitato 2/3 volte che andassimo noi tre io, mia madre e mio fratello a feste mauriziane* (ndr. feste con i vari connazionali delle…..) *che*

proseguivano di notte, anche fino a mezzanotte, senza mio padre (che non è mai voluto uscire in famiglia). In quelle occasioni lui non diceva niente ma dopo aveva a che ridire e ce la faceva pesare ;

alcun genere (né sono state allegate fotografie[14], né video/fono registrazioni - anche solo parziali e *accidentali*- effettuiate in occasione dei frequenti scontri e litigi familiari, ovvero foto relative a segni di percosse o aggressioni fisiche subite dalla moglie o dalla figlia da parte del resistente che possano arrivare a suffragare il prospettato clima di tensione e di costante sottoposizione ad aggressione familiare).

Il resistente ha anche *recisamente* e espressamente negato l'episodio in cui lo stesso avrebbe messo le *mani al collo* della figlia (riferendosi all'episodio collocato in data del 13/07/2019); a detta della figlia O' lei (in quella occasione) sarebbe stata *schiaffeggiata* dal padre e avrebbe avuto (cfr. verbale di udienza) *segni rosei* al collo (deve evidenziarsi sul punto che nel referto di P.S. del 19/07/2019 la ricorrente peraltro -in quella occasione accompagnata dai figli- avrebbe *negato* che "....*i figli abbiano subito violenze attuali....";* Cfr. del resto sul punto il dato testuale del referto di PS del 19/07/2019).
Del resto la O all'udienza del 07/08/2019 ha così testualmente dichiarato
" *In una occasione di mio scontro con mio padre ho effettivamente notato*
due graffietti sulla schiena e sul braccio di nostro padre. Mio padre porta sempre alla mano gli anelli, orologi e bracciali; mi ha dato schiaffi, e in una occasione (quella stessa dei graffi riportati da mio padre) ha cercato di strangolarmi e mi ha lasciato dei segni rosei[15] sul collo ma non ho ritenuto di farmi refertare.
In occasione della mia litigata con mio padre relativa ai graffi e segni ai danni di mio padre di cui alle fotografie prodotte da mio padre, io non ho riportato segni fisici sul mio corpo come neanche mia madre né ho fotografie al riguardo....".
Peraltro la O -per proprio conto-non ha referti medici e nemmeno ha allegato fotografie dalla stessa fatte di *segni rosei* al collo (né nel referto di PS della madre del 19/07/2019 vi è alcuna menzione sul punto) che possano supportare l'accusa di stretta di mani al collo da parte del padre.

Il resistente poi (sentito *anche sul punto* di una a lui imputata condotta di abusi di sostanze alcooliche) ha espressamente negato e dettagliatamente contestato quanto contestatogli ed ha dichiarato in udienza
…..Bevo normalmente una birra dopo il lavoro e non mi ubriaco anche perché dovrei andare a lavorare e non ho mai avuto richiami dal datore di lavoro per questione di alcool" (in particolare sia la madre che la figlia riferivano che il padre A avrebbe abusato di birra quotidianamente); la figlia O sentita sul punto in udienza dichiarava : "…posso dire che tutte le sere mio padre è ubriaco di birra *e parla continuamente....*").

15. Oramai diffusissime e presenti in ogni tipo di telefono cellulare anche con qualità di HD;

16. Nessuna evidenza documentale sul punto è rinvenibile in atti;

Pure risulta negata e *specificatamente* smentita (cfr. memoria difensiva) dalla parte resistente la dolosa *interruzione* della fornitura domestica *di gas* (riferita al resistente in ricorso); peraltro la circostanza solo prospettata dalla parte ricorrente in ricorso è rimasta processualmente indimostrata (il dato fattuale, ove verificatosi, sarebbe anche documentalmente riscontrabile con documentazione del gestore di fornitura gas; sul punto alcun supporto documentale è stato fornito dalla parte ricorrente onerata).

Pur contro e tuttavia la parte resistente A <e ciò tanto nella sua memoria difensiva quanto in sede di udienza del 07/08/2019> non ha mai né negato né in alcun modo contestato (anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 115, I comma, cpc) di avere realmente proferito in occasione dell'ultimo litigio con la moglie in danno della moglie (in occasione dell'episodio del 19/07/2019[1]) la gravissima *minaccia* di ucciderla: *se* non *fosse andata via sarebbe*

diventata un cadavere....”

Ebbene l’oggettivamente troppo alto livello di intensità della conflittualità familiare oramai raggiunto (con scontri familiari di cui ha dato traccia documentale anche il resistente) riferibile -sia pure almeno in parte[2]- *reciprocamente* a tutti i componenti adulti del nucleo domestico, con l’iniziativa di promuovere l’azione di separazione personale forse *troppo a lungo colpevolmente rimandata* da *entrambe* le parti, suggerisce di prevedere, in questa sede, una *immediata cautela* in favore della integrità ed incolumità fisica della moglie (che è apparsa in udienza sinceramente e genuinamente intimorita ed angosciata per la sua sorte) gravemente[3] minacciata *di morte;*

minaccia questa di intenti letali che, in tale specifico e particolare contesto di elevata ed alta tensione e conflittualità coniugale tra la coppia (ancora in regime di forzata e stretta coabitazione in una ristretta unità abitativa ospitante 4 persone), non pare possa essere in alcun modo sottovalutata in questa sede. Come correttamente si è argomentato in materia, è stata evitata una rigida e tassativa schematizzazione dell’abuso familiare con una sua stretta tipizzazione, centrando la tutela civilistica sul pregiudizio che la condotta può arrecare all’integrità o alla libertà fisica o morale del soggetto passivo dell’abuso così includendo “nell’ambito del pregiudizio alla libertà o all’integrità fisica e morale, oltre alle situazioni di danno immanente, anche i comportamenti tali da determinarne il concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio potrà essere ravvisato sia quando il danno si sia già verificato, ma anche quando, come nel caso di specie, vi è il grave e concreto pericolo che esso si verifichi.
Alla luce di quanto sopra, e solo nei confronti della moglie A in relazione al grave episodio di *minaccia di morte* proferita dal marito nei confronti della ricorrente, appaiono pertanto, allo stato, ricorrere i presupposti in fatto ed in diritto per la conferma dell’ordine di protezione già emesso in precedenza *inaudita altera parte.*
Sicché l’ordine di protezione già in precedenza emesso (e pure in parte confermabile) andrà, *conseguentemente* e per altra parte, revocato e modificato in questa sede.

Circa le presunte ed asserite aggressioni subite dalla O ', abbiamo già detto che non sembra essere stato raggiunto in giudizio alcun tipo di prova

Tribunale di Milano del *12/03/2019.. ..L'art. 342 bis cc, prevede che il giudice, su istanza di parte, possa adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo articolo qualora la condotta del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente. L'art. 342 bis cc non precisa le caratteristiche che deve assumere la condotta del coniuge o di altro convivente sì da condurre il giudice a pronunciare un ordine di protezione, se non che deve essere causa di grave pregiudizio all'integrità fisica, o morale, o alla libertà dell'altro coniuge o convivente. Tuttavia l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" induce a ritenere che sia sufficiente che la condotta dell'abusante integri anche uno solo degli eventi descritti. Alla luce di quanto emerge dagli atti si ritiene che sussistano, almeno ad oggi, i*

presupposti per provvedere inaudita altera parte, attesa soprattutto la gravità del comportamento da ultimo posto in essere dal resistente ed anche considerato il possibile rischio di potenziale compresenza domiciliare e di ravvicinati contatti interpersonali di intensa conflittualità della coppia, Deve, infatti, osservarsi che il provvedimento ex art. 342 bis c.c. è finalizzato ad

assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al possibile degenerare delle situazioni interpersonali, non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro .

concreta ed attendibile ovvero alcun tipo di riscontro oggettivo a supporto della rappresentazione dei fatti offerta dalla figlia.

È dato pacifico ed assolutamente incontestato in atti (riconosciuto anche dalla ricorrente e dalla figlia maggiore O) che il figlio minore N (nato a il) non sia mai stato oggetto di alcun tipo e forma di aggressione, né fisica o verbale, ovvero altra forma di violenza da parte del padre resistente.

Quanto poi alle residue domande formulate dalla parte ricorrente e volte ad ottenere la previsione di obblighi di contribuzione economica[19] a carico del resistente

<<sì come alle lettere c) e d) delle conclusioni a pagina 8 del ricorso A >> deve evidenziarsi che la ricorrente <<pure a fronte di *espressa* richiesta fatta dall'A.G. procedente sin nel decreto del 24/07/2019, a pagina 3>> non ha, per parte propria, depositato alcun tipo ovvero forma di documentazione fiscale (ovvero reddituale) di sorta, così come nemmeno ha depositato in

atti alcun tipo di *dichiarazione sostitutiva di atto notorio,* come pure da suo specifico onere ex art. 2697 cc (nemmeno peraltro avendo menzionato in atti <in narrativa di ricorso > che la figlia maggiorenne Oushna era - anch'essa ed *in proprio*- percettrice di un *proprio* reddito, non minimale, seppure derivante da lavoro non contrattualizzato).
La ricorrente A _ (nata nel) ha dichiarato in udienza di svolgere servizi domestici di pulizia (non ha invece specificato le ore lavorate) non contrattualizzati (e quindi con retribuzione percepita in nero e non fiscalmente documentabile) per un ammontare[20] dalla stessa *dichiarato*[21] in udienza essere di circa €#550,00# mensili.
Tuttavia è dato fattuale emerso in udienza che la A presta attività lavorativa (il dato emerso in udienza non è stato specificatamente contestato dalla difesa ricorrente) con orario sia alla mattina che al pomeriggio e per 5 giorni settimana (come detto si tratta di servizi di pulizia domestica presso famiglie private); inoltre non ha (né sono state dedotte) proprie esposizioni debitorie verso banche ovvero verso società finanziarie, né da ultimo verso l'Erario, né risulta che abbia prestato garanzie personali per debiti altrui.

19. Che verosimilmente saranno materia (nel dettaglio) di stretta, puntuale ed articolata regolamentazione del Giudice della separazione personale (se e quando adito dalle parti ovvero da una di esse);

20. Trattandosi di lavoro *non regolare* l'A.G. oggi procedente, con ogni evidenza, non è nelle condizioni, ad oggi almeno ed in questa sede, di effettuare alcun tipo di verifica ovvero controllo circa l'esattezza di quanto solo affermato;.

21. Il marito ha riferito che la moglie guadagnerebbe dai lavori domestici un importo all'incirca di €#800,00-900,00# mensili;

La stessa A inoltre ad oggi occupa, in via esclusiva anche con la figlia maggiorenne <<O nata nel che ha *dichiarato* di lavorare seppure (non contrattualmente in regola) in un esercizio di bar con una retribuzione percepita in nero di *circa* €#700,00# mensili» un appartamento condotto in locazione dal marito A (formale contraente/conduttore e quindi *unico* obbligato, aggredibile anche in via esecutiva dalla proprietà dell'immobile nel caso di eventuale inadempimento) il quale è e rimane contrattualmente soggetto obbligato al pagamento del canone locatizio di complessivi circa **€#750,00#** mensili (anche il dato di natura contrattuale e l'entità del canone locatizio sopportato non è stato contestato dalla parte ricorrente).

*****

Il resistente A (nato nel) per contro lavora (in regola ed in forma contrattualizzata) come operario di 4° livello presso la , con una retribuzione che, nella parte netta fissa ammonta a circa €#1.550,00# mensili (salvo straordinari e voci variabili di 13^{A} e 14^{A} mensilità accessorie); lo stesso inoltre che non potrà fruire e godere, nelle more, dell'immobile adibito a casa familiare e dovrà procurarsi verosimilmente e necessariamente (in tempi brevi) una propria soluzione abitativa alternativa (sopportando quindi e per l'effetto un ulteriore, non irrilevante secondo onere economico ai fini abitativi che in questa sede non può non considerarsi). Inoltre lo stesso è ad oggi ancora *personalmente* gravato in proprio da un debito per rate mensili di rientro di circa €#300,00# mensili ed è anche obbligato (seppure in forma di garante) per le rate di acquisto dell'autovettura Ypsilon peraltro di proprietà della figlia O (sicché data la complessiva esposizione debitoria del resistente appare, allo stato, molto difficile che lo stesso possa ricorrere ed accedere al credito bancario e/o finanziario).
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che il già assai rilevante onere economico del canone locatizio dell'abitazione familiare di via (corrispondente di fatto alla metà dello stipendio del A) sostenuto dal resistente già di per sé costituisca, ad oggi, un ben solido e congruo (non ulteriormente incrementabile[22]) *contributo economico paterno* al mantenimento del comune figlio N e della moglie (anche lavorativamente occupata).

22. Sol che si pensi che un ulteriore onere economico locativo di fatto *necessitato* per il resistente (per reperire una propria *primaria* abitazione dove anche eventualmente ospitare adeguatamente il figlio N per le frequentazioni paterne) potrebbe finire per del tutto azzerare la capacità economica (non implementabile trattandosi per lui di una occupazione lavorativa full-time) dell'A _ ;

Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte A lettera **c),** alla pagina 8 del ricorso A, non potrà trovare accoglimento alcuno in questa sede e dovrà essere integralmente rigettata.
In ordine alla domanda di parte ricorrente sub lettera **d)** <<pure a pagina 8 del ricorso A del 22-23/07/2019>>, dovrà disporsi il non luogo a provvedere
(atteso il preciso obbligo monetario nei confronti peraltro di un soggetto processualmente terzo, già cogente e di natura contrattuale già gravante sul contraente/conduttore NA_ verso la proprietà dell'immobile, e dalla stessa proprietà attivabile *coattivamente* in caso di inadempimento).
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale di Milano, provvede come in dispositivo.
In ragione della peculiarità della natura e delle circostanze della vertenza tutta intrafamiliare oggi esaminata, nonché considerato l'accoglimento solo parziale e solo in limitata parte del ricorso introduttivo, dispone l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura.
In ragione in ogni caso della conclamata e della oramai verosimilmente irreversibile crisi coniugale «nelle more dell'eventuale iniziativa a cura di una delle parti oggi in causa per l'avvio di una procedura di separazione personale coniugale» ed al fine di supportare ed ausiliare *entrambe* le parti nel percorso propedeutico alla separazione supportandole per addivenite ad una soluzione di miglior tutela per sé e per il comune figlio minore, nell'attuale fase di disgregazione familiare, si provvede in questa sede a demandare una serie di incarichi ai Servizi Sociali territoriali del Comune di Milano meglio e dettagliatamente indicati nella parte dispositiva.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita.

--P.Q.M.--

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, *Sezione Nona Feriale,* in persona del Giudice assegnatario nel procedimento al R.G. n. 36626/2019 pendente tra le parti A/A previa la revoca dell'ordine di protezione emesso, *inaudita altera parte,* in data del 24/07/2019 nelle parti qui non già espressamente confermate, così definitivamente dispone:
Visti gli artt. 342 bis e ss. c.c. ed all'esito dell'udienza ex art. 736, III comma c.p.c.

Conferma l'ordine ad AN ,nato nelle il (c.f) e resistente in ,via 9,di cessazione della condotta pregiudizievole tenuta nei connata nei confronti della moglie nata il (c.f), AD nato nelle il (c.f) Conferma l'ordine a AN nato nelle il (c.f) di allontanarsi dalla casa famigliare sita in alla via PRESCRIVE Ad AN di non avvicinarsi alla moglie, come anche prescrive di non avvicinarsi a meno di 50 metri dalla

casa famigliare sita in via ,nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie DA e ciò salvo che il resistente non debba Frequentare i suddetti luoghi per ragioni di lavoro.

ORDINA

che il presente provvedimento venga anche comunicato al Commissariato di Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo di residenza di , Via per quanto di competenza;

FISSA

in mesi 6 SEI (da computarsi a far data dalla già avvenuta notifica del decreto del Tribunale di Milano del 24/07/2019) la durata del presente ordine di protezione;

RIGETTA

e disattende le domande di parte ricorrente sub lettera c) alla pagina 8 del ricorso A del 22-23/07/2019, così come dispone *il non luogo a*
***provvedere* (atteso l'obbligo contrattuale già gravante sul contraente conduttore A) la domanda di parte ricorrente sub lettera d) pure a**
pagina 8 del ricorso A del 22-23/07/2019;

DISATTENDE

Nel resto tutte le residue e diverse domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;

****

-Incarica l'Ente comunale residenziale della prole minorenne (Comune di Milano competente per la residenza familiare in , alla Via), il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici ASL-ATTS ed UONPIA, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, della *immediata, effettiva e sollecita presa in carico dell'intero nucleo familiare* (entrambi i genitori ed figlio N ad oggi ancora minorenne) e di avviare e (se ritenuto necessario) proseguire <se ritenuti necessari nel prioritario interesse del minore> tutti gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e di eventuale supporto psicologico per il minore N nato a il (se ritenuto necessario),

per il tempo ritenuto strettamente necessario nel solo interesse della prole minore;

-Dispone a cura dei *5.5. comunali di Milano* competenti di effettuare <<con la massima sollecitudine» gli *ACCESSI DOMICILIARI* per effettuare gli interventi in A.D.M. in favore del minore;

-Delega formalmente ai S.S. del Comune di Milano (facendo salvo ogni eventuale e diverso *accordo scritto* raggiunto tra le parti/genitori sul punto nel primario interesse del comune figlio minore) la compiuta e dettagliata regolamentazione, nelle more della durata dell'ordine di protezione, delle frequentazioni genitoriali padre-figlio N , con determinazione *in forma scritta* degli specifici esatti e dettagliati termini temporali di fruizione e delle concrete modalità di esercizio del calendario delle frequentazioni padre-figlio N da comunicarsi ai genitori per la puntuale ed esatta osservanza ed esecuzione.

-Delega ai S.S. del Comune di Milano l'eventuale attivazione (solo se ritenuta strettamente necessaria nell'interesse del minore N) dello Spazio Neutro per garantire le frequentazioni e gli incontri padre comunque con la massima frequenza possibile;

-Incarica i S.S. residenziali del Comune di Milano territorialmente competenti <<in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL-ASST e dell'UONPIA, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e proseguire tutti gli interventi di supporto ed a sostegno alla genitorialità e gli eventuali interventi di ausilio e supporto psicologico per *entrambi* i genitori A e A , per il tempo ritenuto strettamente necessario

nel prioritario interesse del comune figlio minore N ;

-Incarica l'Ente Locale comunale residenziale (di) di svolgere una
attenta, costante ed effettiva attività di *controllo, vigilanza e monitoraggio* sull'intero nucleo familiare, sull'andamento e sulla qualità delle relazioni genitoriali, e sulla situazione evolutiva del minore, segnalando in ogni caso e senza indugio alle Autorità Giudiziarie ordinarie e minorili territorialmente e funzionalmente competenti ed anche alla Procura della Repubblica presso il T.M. di Milano (per quanto di sua eventuale spettanza), eventuali riscontrate ed accertate situazioni di grave e concreto pregiudizio per la prole minorenne;
-Invita *entrambi* i genitori ad attenersi nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento ed a prestare la massima collaborazione agli Operatori dei Servizi Sociali dell'Ente comunale e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASL-ASST-UONPIA e ad attenersi alle indicazioni degli stessi;
-Avvisa *entrambi* i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione prestata agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente comunale ed agli operatori dei Servizi Specialistici della ASL-ASST-UONPIA, potranno essere eventualmente assunti dalle competenti
Autorità Giudiziarie Ordinarie e Minorili -se ritenuti necessari nel prevalente ed assolutamente prioritario interesse della prole minorenne- provvedimenti *limitativi e restrittivi* della responsabilità genitoriale;
-Dispone che le spese legali di procedura siano interamente compensate tra le parti costituite;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai SERVIZI SOCIALI del Comune di Milano ed anche ai Servizi specialistici della ASL-ATS-UONPIA perché provvedano, ciascuno per la parte di sua competenza, alla *puntuale ed effettiva* esecuzione di quanto in questa sede disposto dall'Autorità Giudiziaria procedente.
-Dispone che il presente provvedimento venga anche comunicato al Commissariato di Polizia di Stato territorialmente competente, in relazione al luogo di residenza familiare di , Via per quanto di competenza.
Milano, così deciso il 07/08/2019.

Il Giudice della Sezione Feriale
Dott. Jacopo Blandini

---

[1] In quella circostanza (episodio del 19/07/2019) la figlia maggiorenne O' ha peraltro *espressamente* dichiarato di *non* essere stata presente (cfr. denunzia sporta dalla figlia ai CC di in data del 23/07/2019), mentre indicava come presente (insieme alla madre ed al padre) il solo figlio minore N ;

[2] Cfr. memoria resistente A a pagina 8 punto 8: *ci sono state* - non si nega - *liti tra i coniugi, le quali, tuttavia, sono state ingenerate da provocazioni e schermaglie reciproche, caratterizzate da insulti parimenti reciproci e, se a cagione di tali liti vi è stato contatto fisico, esso è stato senza dubbio reciproco. Prova ne siano le fotografie che si offrono in produzione (doc. 5), scattate nella mattinata di domenica 14.07.2019 da alcune colleghe di lavoro del signor A , signore Y e C. (che potranno confermare l'accaduto in caso di contestazione) e che, in tale occasione, avevano caldamente consigliato al signor Au di sporgere denuncia nei confronti della moglie. Tali fotografie rappresentano gli esiti dell'aggressione fisica perpetrata dalla moglie e dalla figlia - verosimilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche - ai danni del signor A ;*

[3] Cfr. ord. Trib di del 30/06/2016; in taluni casi infatti la giurisprudenza sinora formatasi in materia, ha ritenuto sussistenti gli estremi della condotta pregiudizievole talvolta nel verificarsi di un solo episodio violento tale però da far temere la reiterazione della condotta; cfr. anche ordinanza del

N. 40159-1/19 R.G.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. IX CIVILE

NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

AGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMIGLIARI

Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo,
a scioglimento della riserva assunta alla udienza odierna, letti gli atti e di documenti di causa,
letta la comparsa di costituzione del resistente,
sentite le parti ed i loro difensori,
letti gli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c.
pronuncia il seguente

DECRETO

Rilevato in fatto

- con ricorso urgente ex art. 342 bis c.c. depositato contestualmente alla domanda di

separazione personale dei coniugi in data 13.8.2019, V I, nata a il 1983 e residente a
in via , difesa dall'avv. e dall'avv. con studio in
presso i quali è

elettivamente domiciliata, ha chiesto nei confronti del marito R V nato a il 1979 e residente a in via , l'emissione di un ordine di protezione *inaudita altera parte,* affinché il marito cessasse la condotta violenta posta in essere nei suoi confronti, venisse immediatamente allontanato dalla casa coniugale e gli venisse prescritto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da ella ricorrente,

- in particolare la ricorrente in ricorso ha allegato che: -era coniugata con il V dal maggio

del 2015 e il 2018 era nato il figlio , -il marito, ingegnere gestionale, da gennaio 2017
lavorava a e faceva ritorno in Italia solo 10 giorni al mese, -il marito aveva posto in
essere, fin dal 2015, poco dopo il matrimonio, una serie di condotte violente sia verbali sia fisiche nei suoi confronti e da ultimo anche nei confronti dei di lei genitori che erano culminate nell'episodio del 2 agosto 2019 che l'aveva convinta a chiedere la separazione e il provvedimento di urgenza in oggetto, -il V l'aveva picchiata una prima volta a luglio del 2015 accusandola di non pulire adeguatamente la casa, scaraventandola a terra e prendendola ripetutamente a calci, -una seconda volta a settembre del 2015 durante una discussione all'interno dell'autovettura l'aveva spinta violentemente facendole sbattere la testa contro il finestrino, -nel dicembre del 2017 durante una discussione insorta perché la moglie, incinta di sette mesi, aveva chiesto di poter rinviare di qualche giorno un viaggio ad
per trovare i parenti del marito, questi l'aveva insultata dandole continui schiaffi e, l'aveva sbattuta contro la porta, -nel maggio del

2018 il marito l'aveva accusata di non essere adeguatamente interessata al nuovo appartamento che intendevano acquistare e l'aveva spinta a terra, presa per i capelli trascinandola per la casa e dandole forti calci alla schiena, sull'addome e sul seno, il tutto alla presenza del figlioletto appena nato che iniziava a piangere per le urla materne, il seno le si era gonfiato tanto che aveva dovuto iniziare una cura per una mastite forte ed era stata costretta a smettere di allattare, -ancora nel febbraio del 2019 il marito, lamentando che la casa non era in ordine e pulita, l'aveva schiaffeggiata ripetutamente alla presenza del figlio di quasi un anno che era scoppiato in lacrime incontrollabili, -più volte aveva avuto crisi di rabbia nei suoi confronti e le aveva inviato messaggi insultandola e minacciandola e minacciando ed insultando anche i di lei genitori ("io vi ammazzo tutti quanti... vedi quando torno che macello che succede" cfr. doc. 11), -da ultimo l'episodio del 2 agosto del 2019 aveva visto il marito travalicare ogni limite, egli aveva aggredito infatti sia la ricorrente sia la di lei madre ed il di lei padre dinnanzi al piccolo insultandoli e poi sferrando uno schiaffo alla suocera, colpendo il suocero con uno schiaffo e con un pugno e quindi avventandosi contro la suocera alla quale aveva dato una testata, inoltre, mentre il bambino piangeva in modo incontrollabile, il padre lo aveva strappato dalle braccia della madre spaventandolo ulteriormente, -per quest'episodio i di lei genitori avevano sporto querela denuncia querela che era allegata al ricorso, -ella dal 2 agosto aveva chiesto ospitalità ai propri genitori a dove era la loro residenza informandone peraltro il marito,

- le numerose perdite di controllo e le ripetute minacce del V temeva che egli potesse porre in

essere ritorsioni violente,

- con decreto del 13.8.2019 questo giudice ha ritenuto di integrare il contraddittorio ed ha fissato l'odierna udienza,
- in data 31.8.2019 il resistente si è costituto rappresentato e difeso dagli avvocati del foro di presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano in via e dall'avv. del foro di ,
- il resistente nella memoria difensiva auspicava che la separazione potesse divenire consensuale e si opponeva alla misura di allontanamento sostenendo che non ve n'erano i presupposti né i riscontri effettivi, evidenziava di non avere alcuna intenzione di rientrare nell'abitazione di ma di voler soltanto rientrare in possesso dei propri effetti personali;
  quanto alla domanda di separazione chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie, che il minore venisse affidato ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre nella casa coniugale di via , che venisse fissato a proprio carico un contributo di mantenimento per il figlio minore nella somma di euro 500 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Milano e che il padre venisse autorizzato a vedere il figlio con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale nei circa 10 giorni al mese di permanenza del padre a , non si opponeva a una CTU e chiedeva l'intervento dei servizi sociali per monitorare il nucleo familiare. Evidenziava che le accuse della moglie erano pretestuose e

prive di effettivo riscontro, sottolineava che mancava una denuncia querela della moglie e che anzi ella aveva continuato a vivere con lui e l'aveva sposato dopo una lunga convivenza durata tre anni e addirittura aveva deciso di avere recentemente un figlio. Evidenziava che la moglie era succube della propria madre, non negava gli screzi tra i coniugi ma li ascriveva al retaggio familiare della moglie e ai comportamenti vessatori della di lei famiglia che avevano contribuito al deteriorarsi del clima coniugale. Riferiva che l'ambiente igienico sanitario dove viveva il minore non era adeguato e che la casa dei suoceri era assolutamente carente di igiene e che ciò era sintomo di problematiche che dovevano essere indagate anche con l'intervento dei servizi sociali.

■ alla odierna udienza le parti sono state ampiamente sentite, come da verbale depositato

Considerato in diritto

- la domanda di protezione è fondata e deve essere accolta,
- la ricorrente ha riferito con precisione i fatti di violenza e minaccia posti in essere dal marito dal 2015, confermandoli alla odierna udienza e quindi assumendosene la responsabilità,
- il marito, pur negando genericamente le violenze fisiche, non ha contestato gli scontri verbali, ammettendo comunque la violenza contro i suoceri del recente agosto del 2019 (che comunque è visibile dal filmato prodotto) confermata dai certificati medici e dalle denunce querele dagli stessi sporte,

- il marito ha piuttosto tentato di giustificare le proprie condotte sottolineando le ingerenze

dei genitori della moglie nella vita coniugale quando invece, per sua stessa ammissione, i suoceri, nei 10 giorni al mese della di lui permanenza in Italia, tornavano nella propria abitazione di .

Qualora anche si volesse dare credito alla tesi del V, peraltro

contraddetta dalla I, che comunque non giustificherebbe certamente gli episodi di violenza e

di minaccia, né nei confronti dei suoceri né tantomeno nei confronti della moglie, si tratterebbe, comunque, di indebita presenza dei suoceri nella vita coniugale soltanto per gli ultimi tre mesi e quindi dal maggio del 2019 e certamente non potrebbe tale argomento essere utilizzato a scopo difensivo per tutti gli episodi precedenti allegati dalla moglie in ricorso e confermati all'odierna udienza,

- le minacce inoltre sono confermate dagli sms prodotti dalla ricorrente del marzo e del maggio del 2019, non contestati dal resistente, dove lo stesso insulta pesantemente e minaccia moglie e suoceri *("miserabili, pezzenti, parassiti, figli di troia, figli di puttana, uscite da quella casa, merde, fuori dal cazzo, vedi quando torno che macello che succede, la faccio finire io questa storia, perché c 'erano quei due coglioni piazzati a casa, prova a dire qualcosa contro la mia famiglia e ti ammazzo, brutta stronza, brutta merda, fammi vedere testa di cazzo"),*

- la ricorrente ha contrastato in modo convincente la tesi difensiva del V che, nella memoria

di costituzione, ha tentato di screditare la ricostruzione della moglie che avrebbe sposato il marito dopo ben tre anni di convivenza ed avrebbe deciso di concepire un figlio dopo tre anni di matrimonio evidentemente, a suo dire, con ciò dimostrando la non veridicità delle accuse di violenza perpetrata. In modo molto lineare, all'odierna udienza, la I ha chiarito che i primi episodi di violenza sono stati posti in essere dal marito solo dopo il matrimonio, nel luglio del 2015 (il matrimonio è del 2 maggio 2015, dopo un anno di convivenza) in un periodo particolarmente brutto per la vita del marito quando lo stesso era stato licenziato, non aveva lavoro e passava un momento di depressione e di volontario isolamento che l'hanno indotta a giustificare quei comportamenti. Ha poi riferito che la coppia ha vissuto un periodo positivo dopo l'inizio del nuovo lavoro da parte del V in occasione dell'inizio del nuovo lavoro, dapprima a Malta alla fine del 2016 e successivamente in Germania dal gennaio del 2017. Il periodo di serenità vissuto dal marito ed il momentaneo superamento delle problematiche coniugali, ha portato ha portato l' a decidere di poter concepire un figlio nato poi nel febbraio del 2018. Il primo episodio di violenza infatti, dal settembre del 2015 è del 27 dicembre 2017 quando la I aspettava il bambino già da sette mesi.

Quindi nessuna particolare incongruenza, sotto questo profilo, si riscontra nei comportamenti della moglie che ha ritenuto di non essere pronta ad affrontare la separazione, nell'interesse del proprio bambino appena nato, all'esito del grave episodio del maggio del 2018, e quindi ha tollerato anche quello per poi decidersi definitivamente a

chiedere la separazione e la misura di protezione urgente dopo il grave episodio dell'agosto del 2019

- non si ritiene che la allegazione del resistente di non voler rientrare nella casa familiare sia

sufficiente a scongiurare il pericolo di ripetizione dei gravi comportamenti posti in essere nel corso degli anni, visto che si tratta di dichiarazioni non supportare da un progetto abitativo alternativo su e da una reale presa di coscienza degli agiti aggressivi che non sono stati ammessi e che anzi il V ha tentato di giustificare con le intromissioni dei suoceri, avendo

10. stesso ammesso solo quanto non ha potuto negare e cioè la violenza contro i suoceri, imponendo di dubitare di una reale resipiscenza, al contrario apparendo solo una strategia difensiva,

- si ritiene che l'agito del V nei confronti della moglie integra un grave pregiudizio alla

incolumità psicofisica della stessa in quanto il marito dal 2015 e dal 2018 innanzi al figlio minore ancora molto piccolo, forte della propria superiorità fisica, l'ha picchiata con schiaffi, calci e spinte, prendendola per i capelli, incurante del pianto del figlioletto, agendo con violenza anche nei confronti dei di lei genitori, perdendo il controllo della situazione ed incutendo un tale timore da scoraggiare la difesa della I attraverso il ricorso alle Forze
di polizia,

- si ritiene, anche considerata la fissazione dell'udienza presidenziale (per il 14.1.20), che la durata dell'ordine di protezione debba essere stabilita in mesi 6 dalla sua esecuzione,
- quanto agli incontri tra il minore ed il padre si ritiene necessario incaricare i servizi sociali

del Comune di di avviare il servizio di Spazio Neutro garantendo al padre la possibilità

di vedere il figlio in incontri osservati e protetti nei 10 giorni al mese di sua permanenza in Italia fissando se possibile, in detto periodo, almeno due incontri, e proseguendo nel percorso solo qualora il comportamento paterno risulti adeguato alle esigenze del figlio minore,

- rilevato che la ricorrente non ha chiesto che unitamente all'ordine di protezione sia anche fissato un assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio tra l'altro allegando che

11. V non contribuisce alle esigenze del nucleo familiare al quale fa fronte da sola, con

l'aiuto dei propri familiari, venendo così meno il presupposto di cui all'art. 342 ter co 2 c.c. e quindi dovendosi riservare ogni determinazione sul punto in sede di udienza presidenziale,

P .Q.M.

Visti gli artt. 342 bis e ss. c.c.

ORDINA

a **R V** nato a il 1979 e residente a in via , di cessare immediatamente ogni

condotta violenta e/o minacciosa nei confronti di **V I** , nata a il 1983 e residente a in via ,

ORDINA

a **R V** di allontanarsi immediatamente dalla casa coniugale sita in in via

ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente provvedimento all'intimato ed a curare che egli abbandoni effettivamente la casa familiare facendosene consegnare anche le chiavi, salva la possibilità di ritirare i propri effetti personali alla presenza della Forza Pubblica,

PRESCRIVE

a **R V** di NON avvicinarsi alla casa coniugale e ai luoghi frequentati dalla ricorrente: la casa coniugale ed il suo luogo di lavoro in in ,

DISPONE

che i servizi sociali del comune di attivino il servizio di Spazio Neutro per consentire al V di incontrare il figlio nato a Milano il 2018 garantendo al padre la possibilità di vedere il figlio in incontri osservati e protetti nei 10 giorni al mese di sua permanenza in Italia fissando se possibile, in detto periodo, almeno due incontri, e

proseguendo nel percorso solo qualora il comportamento paterno risulti adeguato alle esigenze del figlio minore,

DETERMINA

in mesi 6 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla loro esecuzione, salva eventuale proroga

MANDA

alla Cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al comando delle Forze dell'Ordine competenti per territorio con urgenza a mezzo fax, nonché copia ai servizi sociali del Comune di

Il Presidente

dr. Anna Cattaneo

Si comunichi.

Milano 4 settembre 2019

.

N. R.G. 45567/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

NONA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **45567/2019**

tra

IL

e

ATTORE
SI

CONVENUTO

Oggi 28/10/2019 alle ore 11,00 innanzi al dott. Piera Gasparini, sono comparsi:

Per LL la parte con Tavv. 1

Per S PJ la parte con l'avv. I

La ricorrente dichiara:
La settimana è stata faticosa e da venerdì scorso, nel rispetto dell'accordo preso, mio marito è uscito di casa e temporaneamente abita presso la casa di montagna a
Ha consegnato le chiavi della casa di , ma ho trovato l'allarme non funzionante e dovrò chiamare il tecnico. Non mi sono molto tranquillizzata o meglio sono preoccupata delle comunicazioni tra noi ed i minori.
I. resistente dichiara:
Sono effettivamente andato nella casa di montagna e da lì immagino di trovare un'altra soluzione abitativa autonoma nell'ambito della vicenda separativa: nulla so della sorte dell'allarme.
Mi impegno a versare dal mese di novembre, la somma di € 400.00 mensili come assegno di mantenimento, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, oltre il 50% della scuola privata, della mensa ed il 50% della baby sitter; il pagamento sarà effettuato con bonifico entro il giorno 15 di ogni mese.

1 genitori concordano in via provvisoria che il padre vedrà i minori tutte le settimane il martedì dall'uscita di scuola, con cena e rientro alle ore 21,30, al massimo presso

l'abitazione dei nonni paterni o della zia paterna, avendo cura di non affaticare i bambini ed eventualmente facendo i compiti presso la biblioteca vicino casa.
Nei fine settimana alternati il papà preleverà i minori il venerdì pomeriggio da scuola e li riaccompagnerà la domenica sera entro le 21.30. trascorrendo con loro il fine settimana, al momento a ; il padre avrà però cura di tenere conto nell'organizzazione dei sabati delle partite di calcio di accompagnandoli alle partite, ove fissate. I coniugi concordano che tale organizzazione partirà da martedì 29 ottobre e concordano sulla decorrenza del mese di novembre anche degli impegni di natura
economica che la sig.ra L dichiara provvisoriamente di accettare. A fronte degli accordi raggiunti in ordine alle determinazioni di urgenza, la ricorrente dichiara di rinunciare al procedimento ex art. 342 bis c.c.

I. resistente dichiara di accettare, a spese compensate. *z*

LCS

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, recepisce gli accordi provvisori delle parti e dichiara estinto il procedimento di urgenza, a spese compensate. *f'*

Il Già dott.Pf

Ta
ra Gdsparini

N. 48208/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE 9° CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est

dott. Giuseppe Gennari Giudice

dott. Chiara Delmonte Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13/10/2017, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2019, discussa nella Camera di Consiglio del 11.12.2019 promossa

DA

MS c.f nata a il 1972, rappresentata e difesa dall'avvocato con studio legale in presso il quale è elettivamente domiciliata, ammessa al patroncino a spese dello Stato in data 6\04\2017

CONTRO

MS c.f nato in EGITTO il 1969, cittadino italiano, già residente in via domiciliato in in via

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 19.10.2017

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Per SM : Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:

1. dichiarare la separazione personale dei coniugi SM e AA
2. assegnare la casa coniugale in , via , alla signora M che l'abiterà insieme alle figlie,
3. pronunciare la decadenza del Signor A dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Y,
4. affidare la figlia minore Y in via esclusiva alla madre, autorizzando quest'ultima a prendere anche le decisioni di maggiore importanza che riguardino la bambina;
5. laddove ritenuto necessario, ordinare al Comune di , per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi in corso e, in particolare, il supporto educativo domiciliare e la partecipazione al gruppo di supporto educativo e scolastico per Y, in aggiunta ai supporti terapeutici presso l'Uompia;
6. porre a carico del Signor A un contributo mensile per il mantenimento della figlia minore Ydi complessivi € 200,00, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat;
7. liquidare i compensi al difensore come da separata istanza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Premesso in fatto

SM e AA hanno contratto matrimonio in il 1995 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di nell'anno 1995, dal matrimonio sono nate tre figlie: Y il 1996,S il 1999, Y il 2008, con il ricorso introduttivo del presente giudizio la M chiedeva, oltre alla separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale sita in in via concessa in locazione alla stessa dall'ALER di con contratto del 26/9/2003, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, l'ordine di allontanamento del padre dalla casa familiare, l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, la possibilità per il padre di vedere J con modalità e contesti protetti, l'ordine al resistente di non avvicinarsi luoghi abitualmente frequentati da moglie e figlie, l'obbligo padre di contribuire al mantenimento di J e di S maggiorenne ma non economicamente indipendente versando la somma mensile di euro 200, allegava che il marito aveva iniziato a manifestare forte conflittualità nei confronti della moglie e delle figlie allorché era nata la terza figlia, anch'ella femmina, contro la sua volontà avendo egli insistito perché la moglie interrompesse la gravidanza, più volte aveva aggredito moglie e figlie verbalmente e anche con schiaffi, aveva poi iniziato a proibire alle figlie adolescenti di indossare abiti estivi a suo parere troppo succinti, nel corso del 2017 le minacce e le violenze non soltanto verbali erano diventate molto frequenti, in particolare il padre non approvava la relazione sentimentale della figlia maggiore con un ragazzo italiano perché era stata promessa in sposa ad un suo amico e connazionale residente in Egitto, nel corso del 2017 aveva più volte preso a male parole le figlie e le aveva

duramente minacciate perché non volevano avere vestiti e usanze musulmane, gli scatti d'ira e di aggressività si erano intensificati dopo che egli aveva iniziato ad assumere sostanze stupefacenti, la famiglia viveva in uno stato di terrore e la madre portava con sé le figlie quando andava sul lavoro per paura di lasciarle a casa sole col padre, il padre da ultimo aveva posto in essere comportamenti inquietanti come tagliare i vestiti delle figlie con le forbici e faceva forti pressioni alla figlia piccola per convincerla ad andare in Egitto con lui, infine ella aveva deciso di sporgere denuncia querela per maltrattamenti in famiglia contro l'A in data 25 luglio 2017, all'udienza presidenziale del 20/12/2017, presente il resistente personalmente senza un difensore, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, sentite le parti personalmente e sentite le due figlie maggiorenni della coppia preso atto della volontà manifestata dal resistente di uscire dalla casa familiare e di non assumere più alcun comportamento inadeguato nei confronti dei familiari, rinviava all'udienza del 17/1/2018 per verificare il rispetto degli impegni assunti, all'esito della suddetta udienza, sentite ancora le parti personalmente, in data 22.1.2018 pronunciava la seguente ordinanza:

Rilevato che sussistono i presupposti per pronunciare gli ordini di protezione a tutela della moglie e delle figlie ai sensi dell'art. 8 della legge 154/2001 atteso che si ritiene provato che l' A abbia posto in essere condotte che hanno causato grave pregiudizio alla integrità fisica e morale ed alla libertà della moglie e delle tre figlie, rilevato che le allegazioni di cui al ricorso sono state confermate dalla M alla udienza del 20.12.2017 che ha dichiarato

"mio marito è minaccioso e insultante con me e le figlie. Alle figlie maggiorenni dice parole pesanti tipo "troia" e simili perché hanno fidanzati italiani non mussulmani. ha detto parole brutte anche a D fidanzato di Y. Una volta mi ha dato una sberla, anni addietro c'era anche suo fratello. Una volta ha dato uno schiaffo a S perché era scappato il cane. Ho paura perché mio marito vuole sempre comandare ed anche ho paura che stia con le ragazze da solo perché dopo aver detto che le bruciava con l 'acido e che pagava uno zingaro per ucciderle non sono tranquilla. Ho fatto una denuncia alla polizia che è prodotta in atti. Conosco oramai l'ispettore di via e mi ha detto di andare da lui appena ho qualche problema. S ha paura di stare in casa con il padre da sola, la piccola vive nel suo mondo e la grande è più forte. Il padre vuole che le figlie sposino un

mussulmano. Mio marito non paga nulla ha tre anni io mantengo tutti e da poco anche Y lavora. Lui tiene i soldi che guadagna per sé".

Rilevato che il clima di paura e le minacce proferite dal padre sono state confermate dalle figlie maggiorenni che, sentite alla udienza del 20.12.2017 hanno dichiarato:
Y: *"è stato qualche volta aggressivo con le parole con me. Non mi ha picchiato. E' peggiorato da quando ha saputo che io sto con un ragazzo italiano che lui non accetta perché non è mussulmano. Non ha voluto conoscerlo. E' il mio primo ragazzo. Sono 6 mesi che non parliamo più con mio padre. Io non ho paura a stare con mio padre, mia sorella S sì. Recentemente mi ha detto parole molto brutte tipo "troia" e che se mi avesse visto con D mi avrebbe investito con la macchina. Ha detto che lui non è più mio padre. Con mia madre non si parlano, la situazione è brutta anche per mia sorella piccola. Fa cose che mettono in cattiva luce noi e mia mamma agli occhi di Y* ".
S : *"a casa ho paura a stare con mio padre e aspetto che ci siano anche o mia mamma o mia sorella. Ho tanta paura di mio padre. Una volta ha sputato per terra dove io passavo. Oppure sbatte le cose in cucina. Da quando ha saputo che io sono fidanzata con un italiano le cose sono peggiorate. Anche prima c'era tensione perché non andava d'accordo con mia mamma. E' una persona con la quale non ho mai parlato, non ho mai avuto un rapporto di dialogo* con *mio padre e non so come possa reagire perché è una persona imprevedibile. Credo che anche mia mamma abbia paura di lui anche se non lo fa vedere. Anche ieri mi ha urlato che a casa comanda lui. Dopo che ha ricevuto la carta del tribunale ha iniziato a dire a mia sorella piccola che se interrogata deve dire che vuole stare con lui e le ha detto che non lo avrebbe visto più se si fosse separato e lei piange perché pensa di perdere il padre. Ora la sta viziando per esempio la va a prendere a scuola che non è mai andato e al compleanno le ha regalato una bambola. Da un po' ha un frigorifero suo e fa la spesa per sé e per Y e parla solo con lei e non paga le bollette",*
Rilevato che l'A ha, almeno in parte, confermato i propri comportamenti violenti ed aggressivi dichiarando che
"*è vero che una volta ho detto "troia" a Y perché lei mi ha fatto conoscere troppi ragazzi ed io ho detto che non è giusto avere troppi ragazzi. A luglio l 'ho trovata che baciava sotto casa un tale di nome D. Io ero con mia moglie e la piccola. Y mi ha detto "vieni a conoscere il mio ragazzo" ed io ho detto di no perché me ne aveva presentati tanti altri. Ho dato un piccolo schiaffo a Y quando è scappato il cane perché piangeva".*
Pur negando di aver mai picchiato e di volere che le figlie sposino un mussulmano, rilevato che la M ha sporto denuncia querela presso la Procura della Repubblica lo scorso luglio descrivendo le minacce ed i condizionamenti subiti da tutto il nucleo familiare da parte dell'A (doc 5), ritenuto che sussistano i presupposti per la pronuncia degli ordini di protezione a tutela della moglie, insultata e minacciata, delle figlie maggiorenni insultate, minacciate di morte e impedite di frequentare ragazzi italiani e della figlia minore che è stata costretta ad assistere ai suddetti comportamenti gravemente pregiudizievoli posti in essere dal padre avverso la mamma e le sorelle e che ora è spaventata dal padre che cerca di condizionarla con l'arma del ricatto di sparire dalla sua vita.
Rilevato che l' A all'esito della udienza del 20.12.2017 è spontaneamente uscito da casa ed alla udienza del 17.1.2018 ha dichiarato: *"Sono uscito di casa e sono andato a vivere da un amico ... non ho intenzione*

di fare casino. Sto dando i 100 euro. Faccio il muratore, adesso ho trovato qualche lavoro per qualche settimana. Vivo in via in ",
ritenuto però che l'attuale situazione di relativa calma, per il breve tempo trascorso, non possa essere ritenuta una effettiva e completa presa di coscienza dell'A circa il grave pregiudizio che la sua condotta ha causato ai componenti della sua famiglia ed in particolare alla minore e che sussista ancora il pericolo che quei comportamenti intimidatori, aggressivi e svalutanti possano essere reiterati, ritenuto che, visto l'allontanamento dell' A dalla casa coniugale avvenuto il 15.1.2018, debbano essere pronunciati gli ordini di non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla M e dalle figlie, ritenuto che la durata del presente ordine di protezione debba essere fissata in mesi 6 dalla sua esecuzione, ritenuto che Y debba essere affidata al Comune di o vista l'impossibilità di prevedere un affidamento condiviso in considerazione dei gravi agiti pregiudizievoli posti in essere dal padre nei suoi confronti e vista l'impossibilità di delegare la rappresentanza della minore in capo alla madre in via esclusiva, a tutela sia della madre sia della minore a causa delle condotte paterne e del grave pericolo che discenderebbe dall'affidare alla madre, da sola, la gestione diretta delle frequentazioni e del rapporto della figlia con il padre, ritenuto che il Comune di dovrà provvedere alla collocazione di Y presso la madre ed avviare tutti gli interventi necessari a sostegno di Y ed a favore dei genitori, come meglio indicati in dispositivo, ritenuto che le frequentazioni della minore con il padre debbano avvenire, allo stato, in luogo protetto e debbano essere monitorate in modo che agiti e parole del padre non siano di pregiudizio alla figlia, ritenuto che la casa coniugale di via con tutto quanto l'arreda, debba essere assegnata alla madre collocataria della minore con la quale vivono anche le due figlie maggiorenni, ritenuto che il padre deve contribuire al mantenimento delle figlie S studentessa, e Y con una
somma che non sia del tutto irrisoria o meramente simbolica e che, visto il suo lavoro di muratore e la sua
capacità lavorativa, possa quantificarsi in € 200,00 mensili, pur tenendo conto del fatto che egli non ha un lavoro regolare e deve provvedere anche alle spese del proprio alloggio, considerando, di contro, il modesto reddito della M che lavora come addetta alle pulizie, che ammonta a circa € 6.000,00 annui con il
quale devono anche essere pagate le spese per la locazione dell'appartamento dove vive (doc 4), pur potendo ella contare sull'aiuto della figlia maggiore che ha un contratto di apprendistato come operaia part time per 20 ore settimanali che le procura un reddito di circa 740 mensili. Il padre deve inoltre sostenere il 50% delle spese mediche delle figlie S e Y non coperte dal SSN e documentate e delle spese
scolastiche (tasse, libri gite), documentate

P.Q.M.

1) Ordina ad AA (attualmente domiciliato a in via) la cessazione della condotta pregiudizievole in danno della moglie MS e delle tre figlie Y S e Y ,

2) Vieta per mesi 6 ad AA di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie, in particolare:
la casa coniugale in o in Via ,il luogo di lavoro della figlia Y , in in via presso la scuola del Comune di , la scuola superiore sociosanitaria della figlia S in in via , la scuola di J in in via
il luogo di lavoro della M in in via presso la società
3) Affida la figlia Minore Y al Comune di , con limitazione della responsabilità genitoriale
quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, per il tempo pagina 5 di 12 necessario all'espletamento degli incarichi delegati, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria,
4) Dispone che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre in in via
anche ai fini della residenza anagrafica,
5) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate assicurando che l'incontro avvenga quanto meno una volta alla settimana, con possibilità per l'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore e, se possibile, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore,
6) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per la minore per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore,
7) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore,
8) Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento entro l'11.5.2018,
9) Assegna la casa coniugale in , in via , tutto quanto l'arreda, alla madre collocataria
della minore, titolare del contratto di locazione con ALER, e con la quale vivono anche le due figlie maggiorenni,
10) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore e per la figlia S maggiorenne, a decorrere dal gennaio 2018, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 200,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione gennaio 2019, oltre

al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e delle spese scolastiche (tasse, libri gite), documentate, Gli assegni familiari devono essere percepiti dalla madre... ”

Infine il Presidente nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 17.5.2018all'ordinanza presidenziale veniva data esecuzione dalla Questura di Milano in data 23 .1.2018 con contestuale notifica al resistente e veniva comunicata al PM in data 24.1.2018,dichiarata la contumacia del resistente, acquisite le relazioni dei servizi sociali, alla udienza del 17.10.2019 sulle conclusioni come precisate dalla ricorrente con foglio telematico e sopra trascritte, il P.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando termine fino al 30.11.2019 il deposito della comparsa conclusionale.

Considerato in diritto

La domanda di separazione

La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.

Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la separazione di fatto ormai risalente nel tempo, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.

La responsabilità genitoriale

Il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti presidenziali in ordine all'affido della figlia minore Y al Comune di , al collocamento della stessa presso la madre, alla previsione di incontri osservati e protetti con il padre.

Dalle relazioni dei servizi sociali del Comune di emerge come la M sia ancora persona molto fragile: dopo la pronuncia dell'ordine di protezione, nell'anno 2018, ha più volte espresso agli operatori dei servizi la volontà di riconciliarsi con il marito, malgrado quanto dalla stessa

rappresentato nel ricorso introduttivo in ordine agli agiti di violenza e di minaccia dallo stesso posti in essere nei suoi confronti e delle figlie maggiorenni e confermato all'udienza presidenziale. La M, inoltre, ha portato agli operatori la fatica della gestione del nucleo familiare. Ha dichiarato di avere difficoltà nell'essere autorevole nei confronti delle figlie più grandi, ha mostrato la propria sofferenza dovuta alla lontananza dal marito tendendo a minimizzare i maltrattamenti denunciati ed è parsa molto fragile e bisognosa di supporto. Aveva iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso di supporto psicologico presso il consultorio integrato che poi ha, di fatto, interrotto allegando una minore disponibilità di tempo libero causato dalla nuova attività lavorativa. La situazione, da ultimo, sembra in parte migliorata atteso che, dalla relazione del marzo del 2019, emerge che la M ha dichiarato di sentirsi serena e maggiormente in grado di affrontare la separazione, di contro ancora non riesce a far fronte alla gestione della quotidianità ed alle dinamiche familiari. Sovente è succube delle decisioni delle figlie, anche di Y che la tiranneggia cercando di ottenere tutto ciò che desidera e presenta ancora molta fragilità che non le consente di tenere a lungo la posizione neppure con la figlia minore. Anche la casa presenta molte criticità, sia dal punto di vista della sicurezza degli impianti, sia per i profili di igiene e di cura tanto che i servizi sociali hanno proposto alla M di essere affiancata da un "custode sociale" che possa accompagnarla nella richiesta di manutenzione e messa a norma dell'abitazione, trattandosi di un alloggio di edilizia pubblica, suggerimento che la M ha accettato (cfr. ultima relazione dell'ottobre del 2019).

Il padre, uscito dalla casa familiare, si è trasferito dapprima in Sardegna allegando di avere ivi conoscenze e quindi la possibilità di reperire un lavoro, poi in Francia e da ultimo in Montenegro e sembra, più

recentemente, rientrato in Italia. Ha occasionalmente incontrato gli operatori dei servizi sociali allorché è rientrato su e, da ultimo, ha dichiarato di non volere incontrare Y in un luogo protetto per un tempo breve, confermando di non vedere e sentire la bambina da diverso tempo.

Alla luce di tutto quanto sopra è emerso che il Tribunale non può che accoglie le indicazioni fornite dagli operatori dei servizi sociali e quindi mantenere l'affido della minore al Comune di .

Si auspica che la madre riesca ad intraprendere e portare a termine quei percorsi di sostegno psicologico e genitoriale, iniziati ma interrotti, che le consentano di acquisire forza, indipendenza, autostima e capacità di gestire la propria casa e la propria famiglia, in particolare la figlia minore, in autonomia.

La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, avanzata dalla M, sostanzialmente non coltivata, non appare fondata. Se possono dirsi pacifici i comportamenti violenti, minacciosi e svilenti posti in essere negli ultimi anni della vita coniugale dall'A nei confronti delle figlie più grandi e della madre, certamente alla presenza di Y, dopo la pronuncia dell'ordine di protezione non risulta che il padre abbia reiterato comportamenti maltrattanti avverso la minore. Anzi si è presentato in alcune occasioni presso i servizi sociali ed ha sempre versato la somma posta a suo carico per il mantenimento delle figlie. Se certamente ha mostrato disinteresse alla crescita della bambina, allontanandosi per molti mesi e non avendo contatto con lei, non si ritiene di dover pervenire ad una pronuncia di decadenza.

Gli interventi a sostegno del nucleo familiare

Come più volte suggerito dai servizi sociali, deve essere riattivato il percorso di sostegno psicologico ed alla genitorialità per la M e, se presterà il suo consenso e si stabilirà in Italia, anche per l'A . Quanto a Y, dalla indagine espletata dai servizi sociali emerge che presenta difficoltà legate all'apprendimento, tanto che la scuola aveva già più volte sollecitato una valutazione neuropsichiatrica alla quale il padre però si è sempre opposto. È stata avviata una presa in carico psicologica presso UONPIA e sono ancora in corso approfondimenti per meglio definire il quadro cognitivo. È stato anche iniziato un percorso di logopedia ed a scuola ha potuto essere affiancata da pagina 8 di 12 un'insegnante di sostegno. Y si mostra a tratti immatura rispetto all'età e appare in difficoltà nell'esprimere e rielaborare le proprie emozioni. In particolare addotta delle modalità di negazione per evitare di entrare in contatto con una situazione di sofferenza troppo dolorosa e complicata per essere affrontata. Y è stata inserita in un gruppo di pari presso la sede della Cooperativa per un supporto educativo che pare essere molto utile perché la minore ha un forte bisogno di partecipare ad attività di gruppo e di avere dei riferimenti educativi a cui affidarsi. Inoltre è stato avviato un supporto educativo domiciliare con la finalità di accompagnarla verso una crescita adeguata alla propria età, cercando di responsabilizzarla e distanziarla da un rapporto a volte simbiotico con la madre che ancora l'accudisce nelle cure primarie come una bambina molto piccola, ma allo stesso tempo che disincentivi atteggiamenti inadeguati per la sua età che la minore ha quando segue le sorelle maggiori e ne riprende gli atteggiamenti, il trucco ed il vestiario.

Pertanto devono essere proseguiti tutti gli interventi di sostegno per Y ed ultimato l'esame presso UONPIA. Le figlie maggiorenni hanno più volte dichiarato di non voler più frequentare incontrare il padre analogamente il

padre ha dichiarato di non avere intenzione di riattivare la relazione con le figlie visto che ritiene che sia stata una loro scelta quella di escluderlo dalla loro quotidianità.

Le frequentazioni di Y con il padre

Quanto alle frequentazioni di Y con il padre deve ribadirsi la necessità che ella veda il padre alla presenza di un operatore, tanto più ora che la relazione tra i due si è interrotta da tempo. Qualora il padre si stabilisse a , potrebbero essere avviati gli incontri in spazio neutro come già previsto con l'ordinanza presidenziale, ovvero, come suggerito nell'ultima relazione dei servizi sociali, qualora il padre fosse oppositivo allo spazio neutro, potrebbe effettuare gli incontri con la figlia alla presenza dell'educatore domiciliare e con tali modalità, potrebbero anche essere effettuate le telefonate. I servizi riferiscono che il padre ha chiesto tempo per riflettere su quanto proposto per valutare se sia conciliabile con i propri impegni lavorativi.

È certo però che il padre prima di intraprendere un percorso di avvicinamento con la figlia debba garantire una stabilità e progettualità di vita, affinché le aspettative della bambina non vengano frustrate.

Le condizioni economiche

Ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda della ricorrente e confermato l'onere del padre di versare la somma di euro 200 mensili a titolo di contributo di mantenimento per la figlia
minore, essendo, nel corso del giudizio, anche S divenuta economicamente indipendente, somma che l'A ha sempre pagato come riferito nella comparsa conclusionale della M. Oltre a ciò il padre deve corrispondere il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e delle spese scolastiche (tasse, libri gite) documentate. Gli assegni familiari devono essere percepiti dalla madre.

Le spese di lite

Le spese del giudizio, vista la soccombenza del resistente, devono essere poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, in ragione del valore e della natura del presente giudizio, alla luce dei criteri adottati dalla sezione e visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:

1. **Dichiara** la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi SM e AA che hanno

contratto matrimonio civile in il 1995 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di nell'anno 1995,

2. **Manda** il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,

limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,

3. **Affida** la figlia Minore Y al Comune di , per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore,

con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria,

4. **Dispone** che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre in ,in via , anche ai fini della residenza anagrafica,

5. **Assegna** la casa coniugale in , in via , tutto quanto l'arreda, alla madre collocataria della minore, titolare del contratto di locazione con ALER, e con la quale vivono anche le due figlie maggiorenni,

6. **Incarica** l'Ente Affidatario, qualora il padre garantisca stabilità e progettualità di vita, di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia in modo osservato e protetto in Spazio Neutro, ovvero alla presenza dell'educatore domiciliare, con tempi e modalità stabiliti dai servizi nell'interesse della minore, e di regolamentare anche le telefonate da effettuarsi alla presenza dell'educatore, delegando i servizi di procedere ad un progressivo e graduale ampliamento ed eventuale liberalizzazione degli incontri tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore,

7. **Incarica** l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di ultimare l'approfondimento presso UONPIA di , di proseguire e/o attivare interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico che si rendano necessari per la minore per il tempo ritenuto necessario, in particolare di mantenere l'educatore domiciliare e di proseguire nell'inserimento della minore nel gruppo di pari presso la sede della Cooperativa per un supporto educativo,

8. **Incarica** l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di riavviare gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la madre e, se

disponibile, anche per il padre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore,

9. **Incarica** l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla
situazione della minore, eventualmente comunicando al PM presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero emergere,

10. **Pone** a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 200,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione gennaio 2019, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e delle spese scolastiche (tasse, libri gite), documentate.

11. Dispone che gli assegni familiari vengano percepiti dalla madre,

12. Condanna l'A a versare all'Erario le spese del presente giudizio di parte ricorrente che
vengono liquidate in euro 2.200,00, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo 1)
Manda la cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di Milano.

Milano 11/12/2019

Il Presidente.

dott. Anna Cattaneo

dott.ssa Maria Laura Amato — Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Gennari dott.ssa — Giudice
Laura Cesira Stella — Giudice

Il Tribunale di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

N. R.G. 50464/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE IX CIVILE

nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6 novembre 2019,
sentita la relazione del giudice relatore,
letti gli atti e, in particolare, il verbale di udienza collegiale del 13 dicembre 2018 nonché i verbali d'udienza davanti al Presidente relatore del 20 giugno del 6 novembre 2019, ha pronunciato in via definitiva il seguente

DECRETO

Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma, 337 *bis* e ss. c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c. nel testo novellato dall'art. 3 l. n. 219/2012 con ricorso iscritto a ruolo in data 30 ottobre 2018,

DA

PF , nata a in data 1992 (C.F.), residente in via rappresentata e difesa dall'avv. , presso il cui studio in via , è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

GM , nato a in data 1978, residente in via ;

RESISTENTE NON COSTITUITO

ATTI COMUNICATI AL PM IN DATA 15 NOVEMBRE 2018.

Il procedimento e l'esito delle varie udienze

LETTO il ricorso introduttivo del procedimento, promosso da PF contro GM ,

genitori del minore N nato a in data 2017, fuori da matrimonio.

RILEVATO che nel ricorso la signora P ha riferito che, dopo avere iniziato una relazione sentimentale nel

2015 portata avanti senza particolari problemi, improvvisamente nel 2018 si avvedeva e scopriva che il proprio compagno GM era solito far uso di sostanze stupefacenti quali cocaina e crack e che aveva cominciato ad assumere comportamenti sempre più insoliti e pericolosi fino a gravi episodi di violenza posti in essere, sotto

l'effetto di tali droghe, avvenuti nel giugno, allorquando era costretta a riparare unitamente al proprio figlio nella casa della di lui madre al piano di sotto e ad ulteriori e sempre più gravi comportamenti violenti che l'avevano portata a richiedere l'intervento dei Carabinieri, a presentare una denuncia querela e quindi a trasferirsi definitivamente nell'abitazione dei propri genitori unitamente sempre al piccolo N . Tutto ciò premesso richiedeva in via d'urgenza l'emissione di un ordine di protezione di non avvicinamento alla ricorrente e in via principale l'affido in via esclusiva del figlio minore alla madre con visite con il padre con modalità protette e un contributo al suo mantenimento indiretto della misura di euro 500 € oltre al 50% delle spese straordinarie.

RILEVATO che il sig. G non si costituiva in giudizio ma si presentava personalmente all'udienza davanti al Collegio unitamente ad una educatrice della Comunità terapeutica K dove lo stesso risultava inserito in un programma di disintossicazione da sostanze stupefacenti e che entrambe le parti venivano ampiamente sentite, in specie parte resistente manifestando di essere d'accordo sull'affido esclusivo del figlio minore alla madre, chiedendo solo di poter vedere quanto prima lo stesso; all'esito la parte ricorrente e il difensore rinunciavano alla richiesta di provvedimento ex art. 342 bis c.c. atteso il ricovero nella comunità terapeutica del resistente e in via del tutto provvisoria alla richiesta di contributo al mantenimento chiedendo l'affido esclusivo e un'indagine tramite i Servizi sociali.

OSSERVATO che, all'esito dell'udienza, il Tribunale, pronunciava a verbale in via provvisoria ed istruttoria un provvedimento - da intendersi qui integralmente richiamato - con cui, dando atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di ordini di protezione, disponeva l'affido del minore N alla madre, attesa la condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti dal padre e l'attuale suo inserimento nella comunità di recupero, incaricava

altresì i Servizi sociali del Comune di e i Servizi specialistici della ASST, previa immediata presa in carico del nucleo familiare, di svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico sulle parti, sulle competenze genitoriali e sulla qualità della relazione tra i genitori del minore, valutando la possibilità di avviare la ripresa della relazione padre figlio con modalità osservate protette tenuto conto dell'andamento del percorso di recupero del padre in collaborazione con il Sert e con gli operatori della comunità terapeutica, sollecitando la trasmissione a tutti gli organi coinvolti di una relazione di aggiornamento; dando infine atto della rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di contributo al mantenimento, fissava nuova udienza davanti al Presidente relatore per il giorno 20 giugno 2019.

OSSERVATO che all'udienza del 20 giugno 2019, dopo aver esaminato le prime relazioni delle indagini sociali pervenute dai Servizi sociali del Comune di , il presidente relatore sentiva nuovamente le parti entrambe personalmente presenti e, attesa la mancata trasmissione delle relazioni da parte del Sert e della comunità terapeutica K, dopo ulteriori incarichi veniva fissata nuova udienza al 6 novembre 2019.

RILEVATO che all'udienza del 6 novembre 2019, riscontrata l'assenza del signor G per motivi di salute comunicati anche al difensore di parte ricorrente, dopo essere stata sentita nuovamente la signora P , esaminate le ulteriori relazioni successivamente pervenute, il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie domande, chiedendo che venisse disposto l'affido super esclusivo del figlio alla madre, con visite demandate

ancora ai Servizi sociali, mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi e con un contributo al mantenimento indiretto del figlio a carico del padre nella misura di euro 250,00 oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie, stante la situazione attuale precaria del resistente.

RILEVATO che, all’esito dei compiuti accertamenti svolti dai Servizi sociali e specialistici del Comune di con le relazioni agli atti e tenuto conto delle risultanze emerse dalle relazioni del Sert e della comunità terapeutica K (cfr. varie relazioni agli atti) è emersa una situazione di contesto materno particolarmente tutelante e protettiva anche per il supporto del relativo nucleo familiare, essendo la signora tornata a vivere a casa dei propri genitori

con il bambino, con una progressiva sempre maggiore responsabilizzazione della madre e con il riconoscimento di doti di equilibrio, attenzione verso i bisogni del figlio, buone capacità rielaborative anche rispetto alle pregresse situazioni vissute e grandi capacità di garantire l'accesso all'altro genitore; a fronte di tale quadro materno, progressivamente sempre più tutelante e protettivo, è emersa invece una situazione sempre più drammatica e precaria del padre, che ha abbandonato il percorso della comunità terapeutica rientrando a vivere in un appartamento vicino alla propria madre, con rapporti altamente conflittuali con la stessa, con ricadute anche nell'uso di sostanze stupefacenti nello specifico e con manifestazioni depressive e di chiusura, che ha reso peraltro impossibile da parte degli operatori dei Servizi Specialistici incaricati il completamento dell'accertamento psicodiagnostico richiesto e l'attivazione delle visite spazio neutro, avendo il signor G disdetto tutti gli appuntamenti fissati, non essendosi fatto più trovare ed essendosi sottratto ai vari colloqui fissati.

Responsabilità genitoriale e statuizioni economiche

OSSERVATO, quindi, come da tutte le emergenze acquisite e dalle verbalizzazioni rese dalle parti, tenuto conto dell'attuale situazione del signor G - apprezzando comunque il Collegio come sin dalla prima udienza lo stesso si sia sempre presentato personalmente, accettando e aderendo alle richieste di parte ricorrente, manifestando di volersi impegnare nel programma di recupero e disintossicazione, che però evidentemente non è riuscito a portare a termine - tenuto conto dell'esito degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e da quanto potuto constatare dal Tribunale circa la piena capacità e competenza genitoriale nel sapere comprenderne le esigenze e i bisogni del piccolo della madre, anche nel saper garantire un eventuale ove possibile accesso sereno al padre, possa essere certamente disposto l'affido esclusivo alla madre, come già oggetto provvedimento provvisorio di questo Tribunale, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre attualmente dai nonni materni.

RITENUTO come quanto emerso e la situazione del padre, giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più

importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani; Trib. Pavia,
ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti), essendo possibile formulare, in ordine alla idoneità genitoriale della ricorrente, una prognosi favorevole, anche sotto tali aspetti, mostrandosi in grado di poter assumere consapevolmente un ruolo genitoriale sereno e responsabile, dovendo tali decisioni essere assunte con tempestività nell'interesse del minore.

RITENUTO che, stante quanto sopra già rilevato e tenuto conto della delicatezza della situazione anche sotto il profilo della necessità che eventuali incontri tra il padre e il bimbo debbano essere preparati e necessariamente monitorati, appare ancora necessario mantenere un'effettiva presa in carico da parte dei Servizi sociali competenti cui demandare necessariamente l'eventuale auspicabile avvio delle visite padre e figlio, ove lo consentano le condizioni psico-emotive del bimbo - peraltro così piccolo e senza che abbia potuto costruire un solido rapporto con il padre -e soprattutto tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'esito dei percorsi che dovranno essere intrapresi da quest'ultimo, quale presupposto per l'avvio delle visite stesse, secondo quanto meglio analiticamente disposti in dispositivo.

OSSERVATO, altresì, che quanto emerso porta a ritenere opportuno delegare i medesimi Servizi Sociali per un'attenta attività di monitoraggio con attivazione di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni nell'interesse della minore e dei genitori.
RILEVATO, quanto alle statuizioni economiche, tenuto conto della condizione di attuale disoccupazione del padre che ha dichiarato di svolgere lavoretti saltuari, guadagnando dei redditi contenuti vivendo comunque lo stesso in una casa di sua proprietà, considerato altresì che la signora P al momento vive con il piccolo nella casa dei propri genitori che le offrono un importante sostegno economico oltre che organizzativo anche nella gestione del piccolo, consentendole di lavorare attualmente come dipendente ancora con contratto a termine (ma con possibilità di rinnovo) e con un guadagno dichiarato di € 1200, può essere disposto un contributo economico a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto del figlio nella misura come richiesto in udienza di € 250,00 al mese, ritenuto equo e congruo in rapporto alle esigenze del figlio minore e dovendo comunque il padre contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art.

30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), oltre al 50% delle sole spese mediche obbligatorie, stante l'assenza di qualsivoglia comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione da tempo da parte del padre alle decisioni riguardanti il figlio.

Spese di lite

RITENUTO**,** infine, che per quanto attiene le spese processuali, nulla deve disporsi atteso il comportamento processuale delle parti, in mancanza peraltro di opposizione del convenuto, rimasto formalmente contumace.

PER QUESTI MOTIVI

Letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c.,

AFFIDA in via esclusiva il figlio minore N (nato in data 2017) alla madre, presso la quale rimarrà collocata nella sua attuale residenza presso i nonni materni in via e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;

1. **DEMANDA** ai Servizi Sociali del Comune di , territorialmente competente, di avviare - solo ove le
condizioni psico-emotive del bimbo lo consentano e purché il padre mostri serietà e responsabilità e abbia proficuamente intrapreso e/o ripreso i percorsi di recupero, con tutta la necessaria preparazione - gli incontri padre e figlio, in spazio neutro, con modalità necessariamente osservate degli incontri, secondo i tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse del figlio minore e con progressiva eventuale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati e intrapresi e sempre della condizione emotiva del minore;
2. ***DISPONE*** che i Servizi Sociali del Comune di territorialmente competenti, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS e anche con i rispettivi Servizi di (in relazione al luogo di residenza del padre), provvedano a mantenere una efficace presa in carico dell'intero nucleo familiare e ad attuare tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore per il tempo ritenuto necessario anche al fine di farlo eventualmente avvicinare in modo sereno e stabile alla figura del padre nonché interventi di supporto alla genitorialità per le parti ove utili e interventi di supporto psicologico e/o

psichiatrico per il padre, ove acconsenta, con la prosecuzione e/o ripresa del percorso presso il SERD;
3. **INCARICA** i Servizi Sociali incaricati del Comune di di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
4. **INVITA** entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio e in quanto funzionale per un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e Specialistici incaricati, AVVISANDO, in specie il padre, in caso di mancata collaborazione, che potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;

5) **PONE** a carico del padre GM l'obbligo di corrispondere a PF, a titolo di contributo al mantenimento indiretto
del figlio minore, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del presente decreto, l'assegno mensile di € 250,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) che dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche obbligatorie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista, senza necessità di preventivo accordo;
5. NULLA sulle spese di lite;
DECRETO immediatamente esecutivo ex lege.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte costituita e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di competenti territorialmente.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 6 novembre 2019.

Il Presidente Relatore Est
Dott.ssa Maria Laura Amato

N. 50568/2018 RG

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

NONA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Piera Gasparini
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 5 dicembre 2018 ,
letti gli atti e di documenti di causa,
sentite le parti personalmente ed i loro difensori, pronuncia il seguente

DECRETO

Con ricorso, depositato in data 31/10/2018 **RRI** ha chiesto l'adozione di un ordine di protezione allegando che il marito **DM N** con il quale è sposata dal 2007 e
dal quale ha avuto una figlia, MV, nata il 2007, ha da tempo un atteggiamento autoritario, prevaricatorio ed aggressivo , consistente in ripetuti insulti e minacce, anche volti ad ottenere prestazioni sessuali contro la sua volontà- avendo la donna difficoltà nei rapporti a causa dell'isterectomia subita- alla presenza della minore, nonché in condotte persecutorie originate da una immotivata gelosia.

Si costituiva all'udienza fissata per il 5/12/2018 DM N chiedendo il rigetto del ricorso,
sostenendo che nessuna condotta di aggressione e violenza era stata dallo stesso posta in essere nei confronti della moglie, lamentando che la

situazione di attrito tra le parti, acuitasi nel mese di settembre 2018, avrebbe avuto origine nel fondato sospetto di infedeltà della moglie; ha negato qualsiasi forma di abuso di natura sessuale o di pressante richiesta economica segnalando di essere stato egli stesso vittima di insulti da parte del suocero.

Ritiene questo Giudice che gli elementi acquisiti, sulla base della valutazione sommaria quale è possibile in questo tipo di giudizio, consentono di accogliere il ricorso proposto.
Deve, infatti, preliminarmente osservarsi che il provvedimento ex art. 342bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e *preventiva* rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di un evento dannoso all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.
Nel caso di specie è circostanza pacifica riconosciuta da entrambe le parti che il rapporto tra i due coniugi stia attraversando una delicata fase, avendo lo stesso signor D M ammesso sia in comparsa di costituzione, sia in udienza, le liti frequenti con la moglie.

Aldilà del contenuto della denuncia-querela in atti presentata dalla sig.ra R per maltrattamenti
e violenza sessuale attraverso minaccia alla Stazione dei Carabinieri di (cfr.
docc. 10 e 11 allegati al ricorso), con indagini in corso, vi è evidenza di comportamenti di natura persecutoria del D M quali gli inseguimenti in scooter effettuati dal resistente mentre la
moglie si reca al lavoro, non solo nella documentazione fotografica prodotta, ma anche nelle stesse dichiarazioni rese in udienza dal resistente il quale ha ammesso di aver posto in essere la condotta perché spinto dalla gelosia.
Tali episodi appaiono certamente gravi e sono inequivocabilmente indicativi della situazione di pericolo di pregiudizio all'integrità psicofisica della donna, che peraltro risulta avere pesanti postumi a seguito dell'operazione di isterectomia (cfr. certificazione medica della clinica , docc. 5,6,7 allegati al ricorso).
Ancora, a riscontro della valutazione, sia pure in via sommaria, dello stato di sofferenza della ricorrente, è la produzione del volantino informativo sulla violenza domestica sul quale la donna, recatasi alla clinica per ragioni di cura, ha appuntato a penna i nominativi di professionisti cui eventualmente rivolgersi spiegando di aver cominciato solo ora a capire di poter essere seriamente aiutata pur in un contesto in cui non subisce violenza fisica, ma pressioni di natura psicologica da parte del marito, con continui attacchi verbali alla propria persona ricevuti in presenza della figlia e comportamenti poco rispettosi della minore (cfr. verbale di udienza in data odierna: " sono preoccupata del fatto che mio marito gira nudo per casa anche alla presenza della bambina ed usa termini scurrili quali *"tu non scopi con me quindi vai a scopare con qualcuna altro'"')*.
Ulteriore indice di attendibilità e verosimiglianza della prospettazione della ricorrente si ricava, a giudizio di chi scrive, anche dalla considerazione che la stessa è stata accusata nella memoria di costituzione di non avere contribuito al sostentamento della famiglia a differenza del coniuge,

secondo il quale, invece, *“ il nucleo familiare in verità ha sempre poggiato le proprie sorti sul lavoro svolto dal D M .*
Ebbene, risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente lo stabile inserimento lavorativo della sig.ra R sin dal 2015 presso uno studio cardiologico di (doc. 4 allegato al ricorso),con un guadagno che oggi ammonta a circa € 1.000 mensili; viceversa il resistente ha rappresentato una situazione assai precaria, di addetto con lavoro “a chiamata” al locale “ ” di , poco compatibile con il farsi carico del mantenimento integrale del nucleo familiare.
Ora, le condotte larvatamente minacciose e persecutorie poste in essere dal resistente, che assumono rilevanza in questa sede dove non si richiede certo l'abitualità e frequenza richiesta in sede penale per il reato di maltrattamenti, unitamente agli insulti sulla moralità della moglie che la ricorrente ha riferito in udienza, alla presenza della bambina, appaiono, secondo questo Giudice, già di per sè gravemente pregiudizievoli, considerato che nell'acuirsi del conflitto tra i due coniugi, legato anche alla manifestata volontà della moglie di procedere con un giudizio di separazione, vi è il concreto pericolo che tali condotte possano ulteriormente reiterarsi ed aggravarsi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 342 bis e ter c.c. 736 bis c.p.c.,

ORDINA

al signor D M N , nato a il 1973 la cessazione delle condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della moglie R R I ;

ORDINA

l’allontanamento del signor D M N , nato a il 1973 dalla casa familiare, sita in Via ;

PRESCRIVE

al signor D M N , nato a il 1973 , di non avvicinarsi alla casa familiare sita in Via ;

ORDINA

l'immediata notifica del presente provvedimento alla parte resistente e che al presente provvedimento venga data esecuzione, se necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, competente per Via ;

INDICA

in mesi nove dall'avvenuta esecuzione la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

CONDANNA

il resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali,

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Si Comunichi

Milano, 5 dicembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Piera Gasparini

R.G. Anno 2015 n. 66999

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale e composto dai giudici

Presidente
Giudice
rel.
Giudice
Dott.ssa Maria Laura Amato

Dott. Giuseppe Gennari
Dott. Laura Stella riunito in Camera di Consiglio in data 16 gennaio 2019, viste le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

Sentenza

di Separazione personale

DEFINITIVA

Tra

V R
Nata a C. il 1988
Residente in
Rappresentate legale: Avv. L T
Domicilio eletto: c/o Studio legale in M via

Parte Ricorrente
Procura alle liti: in calce al ricorso introduttivo di giudizio

Contro

C G
Nato a C. il 1982
Residente in
Rappresentante legale: Avv. F G
Domicilio eletto: c/o Studio legale in
Procura alle liti: in atti

Parte Convenuta

dato atto che alla Procura è stata data comunicazione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.c. in
data 22 dicembre 2015

sulle seguenti CONCLUSIONI

Per Parte Ricorrente: come da foglio telematico
Per Parte Convenuta: come da foglio telematico

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

premesso che l'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("*i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica'";* comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132);

premesso che R V e G C hanno contratto matrimonio in , in data 9 giugno 2007, (anno 2007, atto n. 4, p.II, s.A/2). Dall'unione sono nati i seguenti figli: D. in data 2006 e V. in data
2011;

premesso che, con ricorso depositato in data 18 novembre 2015, la signora V chiedeva la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'affidamento in via esclusiva dei figli con collocamento prevalente presso

la madre, la sospensione delle visite con il padre, un contributo al mantenimento dei figli di euro 300,00 complessivi;

premesso che il signor C non si costituiva in giudizio;

premesso che all'udienza presidenziale del 1 aprile 2016, tenutasi alla presenza della sola ricorrente il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affidava i figli minori D e V al Comune di P (come da decreto provvisorio del tribunale dei minori in data 23 aprile 2015) e collocamento presso la madre, delegando i servizi sociali per la regolamentazione delle visite paterne in spazio neutro, poneva a carico del padre un assegno omnicomprensivo di euro 200,00 ;

premesso che, all'udienza del 6 aprile 2017, il signor C. si costituiva chiedendo di essere rimesso in termini per lo svolgimento delle istane istruttorie, atteso il comprovato stato di detenzione al momento della introduzione del giudizio;

premesso che - con ordinanza del 28 aprile 2017 - il GI istruttore, a seguito di ricusazione da parte della ricorrente, sospendeva il giudizio. Con ordinanza del 12 luglio 2017, respinta l'istanza di ricusazione, il GI rimetteva in termini il resistente e assegnava alle parti i termini ex articolo 183 c.p.c.;

premesso che, alle udienze del 23 novembre 2017 e 1 febbraio 2018, le parti chiedevano al GI di non sciogliere la riserva istruttoria in attesa delle relazione dell'Ente affidatario (divenuto, nel frattanto, prima G. e poi A a seguito del trasferimento della signora);

premesso che, con ordinanza in data 15 marzo 2018 il GI rigettava le domande istruttorie svolte dalle parti e fissava udienza di pc;

premesso che all'udienza del 27 settembre 2018, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

La camera di consiglio veniva tenuta in data 16 gennaio 2019.

Nel <u>MERITO</u>, rilevato che,

Sulla domanda di separazione personale

La domanda diretta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.

I coniugi oramai vivono separati dal marzo 2015, quando la signora V veniva posta in comunità protetta. Dal quel le parti non hanno più convissuto e non hanno più avuto alcun rapporto diretto di sorta. E' pertanto venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che giustifica l'accoglimento della domanda di separazione personale formulata da parte ricorrente.

Sulla richiesta di addebito

Entrambi i coniugi svolgono richiesta di addebito.

Quanto alla signora, per comprendere la piena fondatezza della richiesta è bene rammentare che il presente procedimento è esordito con la signora trasferita insieme ai figli in casa famiglia a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni e il signor C posto in regime di detenzione cautelare in carcere. A carico del marito sussiste un decreto che dispone il giudizio del GIP di Crotone e un decreto di giudizio immediato del GIP di Milano (poi riunito al primo procedimento) per reati che vanno dai maltrattamenti in famiglia sin dal 2004 e fino al 2015, lesioni aggravate, reiterate violenze sessuali, violenza privata. Come detto, C - per questi fatti - è stato in custodia cautelare in carcere e poi in regime di arresti domiciliari. Attualmente il dibattimento è in corso. Si rammenti che almeno il procedimento radicato inizialmente in M aveva inizio non già per iniziativa della signora, ma su segnalazione dei servizi sociali di P. Infatti, appena giunta la coppia in P (con provenienza da C.) predetti servizi provvedevano a convocazione in forza di preesistente decreto del tribunale dei minori di C. che segnalava la necessità di un supporto per il nucleo. Bene, il signor C. Si presentava insieme alla moglie, prima dichiarando la sua intenzione di tornare a C e accusando la moglie di averlo aggredito durante una lite. Di fronte alla moglie, che negava l'accaduto, il signore si lasciava andare ad uno scatto d'ira, troncando il colloquio e abbandonando la stanza sbattendo la porta. A quel punto la signora, rimasta sola con

l’assistente sociale, si lasciava andare ad un lungo e silenzioso pianto, narrando di avere subito sistematiche e continue violenze fisiche e mostrando segni e lividi sul corpo. La signora riferiva anche che il marito era voluto scappare da C perché coinvolto in una truffa alle assicurazioni e che il suo ambiente familiare era, in qualche modo, legato ad ambienti criminali. Alla luce di questi fatti - meglio dettagliati nella relazione in data 2 aprile 2015 - i servizi sociali decidevano di segnalare i fatti penalmente rilevanti e avviare un percorso di protezione per la signora.
Ora, è ben noto che - in ambito familiare - anche il singolo atto di violenza si connota per tanto grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, da giustificare l’addebito della separazione anche a prescindere da eventuali bilanciamenti con il comportamento di controparte. Beh, nel caso di specie siamo di fronte a qualcosa di più; ad una situazione di costante e grave prevaricazione della quale la signora V è stata vittima per anni. Naturalmente, il giudizio penale - in cui la signora è stata sentita come testimone - è ancora in corso e lo scrivente non può sostituirsi al giudice penale. Nondimeno i provvedimenti assunti dal tribunale dei minori, i procedimenti pendenti e già confermati almeno in sede cautelare e la totale assenza di una anche minimamente plausibile spiegazione alternativa da parte del resistente, giustificano ampiamente il giudizio di addebito. Il vincolo coniugale si è palesemente interrotto quando la signora, anche grazie alle strutture sociali di P ha trovato la forza di narrare la sua storia e confermarla.
Del tutto opposto è il discorso per la richiesta di addebito svolta dal marito. Questa è sostanzialmente sfornita di qualsivoglia motivazione. Il signore ha denunciato la signora (in data 4.9.2017) e i servizi sociali di P (in data 3 marzo 2017) dopo il collocamento in comunità della signora e senza alcuna correlazione con la separazione. Tale denuncia, il cui esisto non è noto, appare meramente strumentale ed esattamente speculare (in negativo) ai fatti già prima riferiti dalla signora e per i quali C è tratto a giudizio.

Sull 'affido di De V
Subito dopo la deflagrazione della vicenda familiare, il tribunale dei minori disponeva l’affido di D e V all’Ente in considerazione di una certa fragilità manifestata dalla signora. Fino ad oggi la situazione è rimasta immutata. E’ giunto il momento di restituire la pienezza del suo ruolo, anche dal punto di vista legale, alla signora V Già dalla relazione in data 21 aprile 2016 i

servizi sociali di P. indicavano l'affido esclusivo alla madre come la migliore soluzione per i ragazzi. Questa conclusione è sostanzialmente condivisi anche dai servizi sociali di A , attualmente competenti, i quali evidenziano l'assenza di elementi di pregiudizio per i minori. La signora V, in questi anni, è indubbiamente maturata, raggiungendo autonomia e indipendenza. Ella ha giustamente deciso di andarsene da P, per trasferirsi in V. dove è riuscita a sistemarsi dal punto di vista lavorativo e dove si occupa in modo proficuo e protettivo dei figli. All'affido esclusivo segue, naturalmente, il collocamento presso la madre, dove i minori già si trovano.
Per contro, è assolutamente improponibile l'idea dell'affido condiviso. I coniugi non hanno più alcun rapporto di sorta e il padre, dopo l'allontanamento della moglie, non ha neppure più visto i figli, mostrando una totale incapacità di adeguarsi al percorso indicato dall'Ente affidatario.
Resta ferma l'importanza, per V e soprattutto D, di proseguire negli interventi di sostegno in atto. In particolare, mentre Vnon sembra avere particolari problemi, D ha manifestato difficoltà nel passaggio dalla scuola elementare alla media. Il ragazzino è stato bocciato al termine del primo anno. D viene descritto come un ragazzino difficile, chiuso, con atteggiamenti di disturbo verso gli altro compagni, che hanno finito con il suscitare antipatie. Ciò non deve stupire dato che, vista la maggiore età rispetto a V, D è probabilmente colui che ha vissuto in maniera più diretta il pesante clima familiare. Queste ragioni inducono ad insistere per il percorso di valutazione psicologica che i servizi sociali di A sembrano avere approntato e che la madre - non senza qualche iniziale perplessità - ha infine accettato.
Rispetto ai rapporti con il padre, qualunque cosa ne dica il signor C, è stato lui a rendere impossibile la ripresa dei rapporti. Dopo il collocamento della signora in luogo protetto, erano stati approntati contatti telefonici con i minori che sono stati utilizzati dal signore per chiedere a D. di intervenire sulla madre affinché ritrattasse le sue dichiarazioni. Egli - scrivono i servizi di P - ha più volte tentato di incontrare liberamente i figli, come se il decreto del tribunale per i minorenni non esistesse, per poi rifiutare qualsiasi collaborazione con i servizi incaricati. I servizi sociali di A ribadiscono che anche i tentativi di comunicazione telefonica sono, oggi, del tutto interrotti ed il padre non ha contatti con i figli dal 2015. Se il signor C ha veramente a cuore il suo rapporto genitoriale egli deve

comprendere che deve necessariamente ripartire dalle indicazioni impartite dal tribunale e collaborare con i servizi sociali incaricati.
Per inciso, va anche detto che queste difficoltà non sono imputabili alla signora V. La signora non ha mai dimostrato la volontà di eliminare la figura paterna dalla vita dei figli. Ad esempio, la madre ha sempre favorito la relazione anche telefonica con i nonni paterni, con i quali i ragazzini hanno un positivo rapporto.
Sulle questioni economiche
La signora V ha raggiunto la sua autonomia anche dal punto di vista economico. Ella lavora part-time con un contratto divenuto a tempo indeterminato e che le rende 600,00 euro al mese. In aggiunta la signora può contare su interventi di integrazione del reddito e sostegno da parte dei servizi sociali. La signora V non si trova certo in situazione particolarmente agiata;
nonostante ciò nulla chiede al marito.
Mentre non dovrebbe esserci dubbio circa il fatto che il padre dovrebbe mantenere i figli, cosa che - fino ad oggi - C non ha mai fatto. Del lavoro della signora C del suo reddito non si conosce assolutamente nulla. Nonostante la costituzione in giudizio, egli non ha depositato nessuna documentazione fiscale e non ha spiegato nulla della sua attività lavorativa. Alla moglie risulta che egli farebbe l'autotrasportatore in giro per l'Italia, ma è chiaro che non si tratta di un dato certo e/o quantificabile in alcun modo. Resta fermo che C che volutamente è rimasto nell'ombra, è un giovane pienamente dotato di capacità lavorativa. Alla luce di questa considerazione, la cifra indicata dalla madre, di 400,00 euro al mese, sembra più che proporzionata. Tenuto conto dell'assenza di qualsiasi possibilità di intesa tra i coniugi, detto assegno va stabilito in modo omnicomprensivo.
Sulle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'addebito della separazione al marito, il resistente deve essere tenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente. Tenuto conto del fatto che la signora V è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo va quantificato in euro 3.050,00 (come da criteri orientativi di sezione, con diminuzione al 50% per il gratuito patrocinio) che il signore dovrà pagare in favore dell'Erario.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile,
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2015 n. 66999, così provvede:

■ □ ■

Dichiara la separazione personale dei coniugi R V e G. C. I quali hanno contratto matrimonio in P in data 9 giugno 2007.

Addebita la separazione al marito.

Affida i figli minori V e D in modo esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la madre.

Delega i servizi sociali del comune di A a regolamentare le visite tra il padre e i figli, ove il primo dovesse manifestare interesse alla loro frequentazione, in spazio neutro e con modalità osservate, nonché a favorire contatti telefonici con le modalità ritenute più opportune, nell'interesse esclusivo dei minori.

Delega i servizi sociali del Comune di A. a proseguire nella presa in carico del nucleo familiare e a predisporre gli interventi di sostegno psicologico e educativo ritenuti necessari per i minori, nel loro esclusivo interesse.

Pone a carico del padre, a titolo contributo al mantenimento dei figli, un assegno omnicomprensivo mensile di euro 400,00, da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Decorrenza della somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza.

Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite sostenute da parte resistente, quantificate in euro 3.050,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA

Manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare affinché trasmetta il presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile del Comune di P. per le trascrizioni di legge nonché ai servizi sociali del Comune di A. per quanto di competenza.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2019.

Il Giudice
estensore Dott.
Giuseppe Gennari
Il Presidente

Dott. ssa Maria Laura Amato

SENTENZA N. 809/2019
N. 6060/16 Notizie di Reato

TRIBUNALE 1)1 PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2011/18 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Pasquale VILLANI
all'udienza pubblica del 16 maggio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C R , nato il '83 a >, domicilio dichiarato in _ . Corso

- Detenuto per altra causa, presente -

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. ... del Foro di

assente e sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv.

IMPUTATO

A. Del reato previsto e punito dall' art. 612 bis I e li comma, 61 c.ll quinquies c.p. perché con una serie di condotte reiterate, minacciava e molestava la sua ex compagna M. R t, ***con la quale era stato legato da una relazione affettiva dal 2004 fino a marzo 2016 e in particolare:***

- ***dopo qualche mese dall' avvenuta separazione l' indagato chiamava numerose volte al telefono la p.o. minacciandola;***
- ***in data 13 agosto 2016 l' indagato attendeva sotto casa della p.o. il rientro della stessa al fine di riconsegnarle il figlio, minorenne dei due, cominciando a minacciarla non appena la vedeva arrivare;***
- ***nel settembre 2016 l' indagato si nascondeva sotto lo stendino della biancheria, coperto dagli indumenti stesi ad asciugare, finché vedendo la ex compagna non usciva all' improvviso gridando "scommetto che ce l' hai depilata", mostrando così di avere spiato la ex compagna mentre si trovava ne! bagno della propria abitazione mentre si depilava.***
- ***in dura 09 settembre 2016 alle ore 04.00 l' indagato, dopo essere rimasto per ore dietro la porta ad ascoltare quanto veniva detto o fatto all' interno, si introduceva nell' appartamento della ex convivente e immediatamente le si avventava contro colpendola con pugni e schiaffi al volto, cagionandole le lesioni di cui a! Capo B) ingiuriandola ripetutamente con epiteti quali "Brutta troia"***
- ***in data 15 settembre 2016 l' indagato faceva avvicinare la p.o. da un suo conoscente il quale le diceva di ritirare le denunce oppure di ritornare in ;***
- ***in data OS novembre 2016 l' indagato, vedendo la p.o. in compagnia di un altro uomo, iniziava a molestarla con ingiurie e minacce;***

Così cagionandole timore per la propria integrità fisica e ingenerandole un grave stato d'ansia

Con l' aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale è stata legata da relazione affettiva e in presenza di minori.
Con recidiva
Commesso in dal marzo 2016 al 05 novembre 2016;

B. Dei reato previsto e punto dagli arti. 582-585-576 c. 1 nr. 5.1 c.p. e 61 c. Il quinquies perché

in data 09/09/2016 in occasione del reato di cui al Capo B) colpiva la persona offesa R

M le si avventava contro colpendola con pugni e schiaffi al volto, procurandole contusioni

multiple giudicate guaribili in giorni 22;

Con l'aggravante di aver commesso il reato nei confronti della medesima persona offesa del reato previsto dall'art. 612 bis e di cui al capo A) e in presenza di minori;
Con la recidiva.
Commesso in Commesso in in data 09/09/2016;

C. del reato previsto e punito dall'art. 570 c.p. perché dopo la separazione dalla compagna R

M faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori S [1] e D R (di anni

11 e 6) non contribuendo economicamente al loro sostentamento se non con sporadici e irrisorie elargizioni di denaro;

Con recidiva

Commesso
in
dal 23/03/2016 in permanenza attuale

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Capra

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Per il capo A) chiede sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto a seguito di remissione di querela; per il capo B) esclusa l'aggravante contestata, chiede non doversi procedere per essersi il reato estinto a seguito di remissione di querela; per il capo C) chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato"

Il difensore dell'imputato: "Si associa alle conclusioni del PM per i capi A) e B). Per il capo C) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato

N.12475/'18 R.G.Trib.

N. 296517’16 N.R. P.M. (Mod. 21)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 8.1.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato e difeso come da allegato

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

N. 29651/2016 R.G.N.R.
N. 665/2018 R.G.G.I.P.

Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- Art. 429 c.p.p. -

Il Giudice Dott.sa Alessandra DEL CORVO

all' esito dell' udienza preliminare pronunciando nei confronti di :
S , nato a . (BA) il ,1974, domiciliato a ⅃

LIBERO PRESENTE

difeso di fiducia dall'Aw. G del Foro di]

PRESENTE

imputato

1. **Reato p. e p. dall'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p. perché, con condotte reiterate,** molestava e **minacciava l'ex moglie B1 C in modo da cagionarle un** perdurante stato ;
   d'ansia e di paura, ovvero in modo da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di <**vita, in particolare:**

- **Nel giugno del 2016 si presentava presso l'abitazione di B in stato di ubriachezza per**
  prelevare il figlio minore e dopo il rifiuto della predetta B di consegnarglielo invece
  contro la predella, picchiava contro il portone di ingresso dell'edificio e suonava ripetutali! ente **al citofbiiotanuTilaCostringere la donna a rifugiarsi presso rabitazione ilei genitori;**

- **In data 153.2016 la minacciava di morie dicendole " se mi metti il bastone tra** i piedi ti , **ammazzo";**
- **In data 25.7.2016 la minacciava dicendole " ti dovevi stare zitta! Hai parlato e hai** sbagliato. « **Guai a te " .**

In Mi dal 15.3.2016 sino al 25.7.2016

2. **Reato p. e p. dall 'art. 570 c.p. in relazione all'art. 3 L. 54/2006. perché faceva mancare** i mezzi **di sussistenza al figlio M; O (nam il .2007), omettendo** di corrisponde re **puntualmente alla ex moglie B] C l'assegno mensile di mantenimento** di €
300.00, cosi come stabilito con sentenza del Tribunale di Milano n. 40683/14 del 7.9.2014.

V-"?

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto quanto al reato di cui al capo a) la condanna del prevenuto alla pena di anni uno di reclusione, mentre con riguardo al delitto di cui al capo b) quella a mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, ritenuto insussistente il nesso teleologico,

la Difesa l'assoluzione del suo assistito, in via subordinata emettersi sentenza ex art.131 bis c.p.. in via ulteriormente subordinata contenersi la condanna nel minimo edittale la concessione delle circostanze attenuanti generiche quindi dei benefici di legge.

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto di citazione l'imputato era tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti.

Ammesse le prove richieste si procedeva all'escussione dei testi;

infine, le parti esponevano le loro conclusioni ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene doversi affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti.

Sotto il profilo metodologico occorre preliminarmente richiamare il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il racconto dei fatti narrato dalla p.o.

deve essere sottoposto ad un vaglio di credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima che non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda in quanto portatrice di un interesse personale e diretto ad ottenere la condanna dell'imputato che peraltro nel caso di specie è anche di tipo patrimoniale.

Ciò premesso, nel tentativo di stabilire cosa sia realmente accaduto, il Tribunale non può che basarsi sulle risultanze agli atti applicando le sopra ricordate coordinate ermeneutiche e sottoponendo la versione dei fatti riferita dalla p.o. ad un vaglio di credibilità intrinseca afferente ai dati dalla stessa riferiti, nonché estrinseca, accertando sotto tale ultimo profdo se la stessa trovi o meno riscontro nella deposizione di altri testi o conferma nelle circostanze del fatto per cui è processo comunque emerse.

Nell'ipotesi di specie il Tribunale ha valutato attendibile la versione dei fatti esposta dalla parte lesa in quanto la narrazione risulta logica, puntuale e dettagliata, peraltro la deposizione è stata resa con atteggiamento sereno e composto senza mostrare atteggiamenti di rivalsa nei confronti del prevenuto.

La vicenda per la quale è processo si colloca nell'ambito nel difficile rapporto tra i due protagonisti della vicenda: l'imputato e la p.o.: circostanza che induceva le parti alla separazione; in base al relativo

Art.546 c.p.p., raccomandazione n.84/'16 del Presidente della Suprema Corte di Cassazione.
provvedimento del competente Tribunale l'imputato era tenuto a versare la somma stabilita per il mantenimento del figlio minore;

al riguardo la parte lesa riferiva che il prevenuto versava *"solo qualcosa nel 2012",* mentre successivamente non aveva versato più nulla, né si era interessato al figlioletto sia con riguardo al suo rendimento scolastico che alle condizioni di salute, a quanto è dato comprendere;

rispondendo alle domande che le venivano rivolte, riferiva di essere stata oggetto di reiterate minacce ed offese attuate telefonicamente e personalmente con frequenza, si comprende che l'imputato era solito controllare i suoi movimenti anche appostandosi sotto la sua abitazione;

tale comportamento l'aveva indotta a mutare le sue abitudini di vita, in particolare a cambiare itinerario rincasando la sera ed una volta a rifugiarsi a casa della madre

Sulla base delle risultanze agli atti, i fatti per i quali è processo appaiono adeguatamente provati e la tesi difensiva destituita, sulla base del materiale probatorio

acquisito, di adeguato fondamento; invero la p.o. ha chiaramente riferito dati indicativi ai fini del decidere quali quelli sopra esposti.

Il reato di cui al capo a) deve stimarsi provato in ragione dello stato di ansia costante nel quale viveva la p.o., nonché dall'indotto mutamento delle abitudini di vita.

Quanto al delitto di cui all'art.570 c.p.p. il Tribunale stima lo stesso parimenti provato; invero la condotta del prevenuto risulta penalmente rilevante, posto che egli si è reso inadempiente ai suoi doveri dopo soli pochi mesi dalla separazione, invero questi avrebbe corrisposto solo nel 2012 *"qualcosa"*peraltro di importo inferiore a quello dovuto;

il fatto integra gli estremi del reato contestato, invero questi risulta essersi sottratto agli obblighi di assistenza materiale connessi allo *status* di genitore del minore, così commettendo il delitto ascrittogli ai danni dei minori, pur tenendo conto che per un certo frangente temporale lo stesso è stato ristretto in carcere.

Sotto il profilo giuridico, ricordato che i presupposti del delitto sono, come statuito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte cui il Tribunale si conforma: lo stato di bisogno da un lato e la gravità e reiterazione dell'inadempimento dall'altro,

si evidenzia da un lato la sussistenza dello stato di bisogno dei minori in ipotesi del tipo di quella che occupa, atteso che detti soggetti non sono in grado per i limiti propri della loro età di procurarsi reddito (cfr. *ex pluribus* Cass. sez. VI 18.10.2012, n. 46750, rv 254273, nonché Cass. sez. VI 3.2.2010, n. 14906, rv. 247022); dall'altro la circostanza che l'imputato risulta aver corrisposto solo immediatamente dopo il provvedimento di separazione alcune somme per il sostentamento, comunque inferiori all'importo delle mensilità dovute; egli risulta poi aver fatto mancare la sua presenza e si è disinteressato dei figli sia sotto il profilo del rendimento scolastico che delle necessità fisiche come dei altri bisogni; ne consegue tale inadempimento non può che considerarsi grave e reiterato.

Si concedono le circostanze attenuanti generiche, invero la p.o. ha riferito che a seguito della separazione l'ex coniuge aveva di tanto in tanto alzato il gomito forse per reagire o consolarsi dalla delusione, tale circostanza lascia residuare il sospetto che le condotte di atti persecutori siano state poste in essere per l'indotta debolezza.

I reati ascritti, non solo per la contestualità della loro consumazione, circostanza considerata dalla giurisprudenza della Suprema Corte non sufficiente ai fini che occupano, ma anche perché realizzati con condotta *lata sensi!* irrispettosa nei confronti dell'ex convivente nel descritto contesto connotato da un'esasperata forma di litigiosità, possono considerarsi avvinti nella medesimezza del disegno criminoso.

Quanto alla determinazione della pena, valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., si ritiene equo comminare quella di anni uno e mesi due di reclusione (p.b. ritenuto più grave il reato di cui al capo a) anni uno di reclusione, aumentata di mesi due per il reato satellite).

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex lege.*

Si è indicato il termine di deposito indicato in motivazione in quanto stimato congruo.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

S; V colpevole dei reati a lui ascritti e concesse le circostanze attenuanti generiche,

ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre le spese.

Termine gg.90.

Milano 8.1.2019

Il
Giudice

Tribunale
Ordinario di

Sezione Penale

N. 9333/17 R.G.N.R.
N. 565/18 R.G.Trib.
N. 6327/17R.G.GIP.
N. 90/19 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di - Sez. Penale, nella persona del Giudice dott. Marco
Montanari ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

C A E R , nato il 1986 in Perù, residente in
via , elettivamente domiciliato presso lo studio dei precedenti difensori di fiducia avv. ti e del foro di , con studio a , via
- Assente;
assistito e difeso d'ufficio dall'avv. , con studio a in via i

IMPUTATO

delitto di cui agli arti. 61 n. 11) quinquies, 94 in relaz. all'art. 572 c.p. perché, in stato di ubriachezza abituale, maltrattava ripetutamente la propria convivente more uxorio M P. insultandola, minacciandola e aggredendola fisicamente e verbalmente, facendole così vivere insostenibili condizioni di vita familiare.
Maltrattamenti consistiti, in particolare:

- *poco dopo la nascita del loro figlio minore G M (nato il 2013) e a causa dell'assunzione*

smodata di sostanze alcoliche, nel prendere per i capelli la vittima, trascinarla a terra e quindi prenderla a calci sulla, schiena e sulle gambe;

- *a Natale 2013, davanti alla, sua famiglia riunitosi per la festività, nell'aggredirla prima verbalmente perché infastidito dal pianto del bambino e poi nell'afferrarla per i capelli, buttarla a terra e prenderla a calci sulla schiena;*
- *durante la gravidanza del loro secondogenito G L (nato il 2015), dopo aver bevuto con i propri amici, nell'inveire contro la vittima afferrandole il collo e nel tirarle schiaffi in faccia ed in testa;*
- *a gravidanza avanzata di G 'L . dopo una discussione, nell'inseguire in bagno la vittima che cercava di allontanarsi per quietare gli animi e continuando ad insultarla, nel picchiarla in testa tenendola per il collo con l'altra mano, all'interno dei box doccia dopo nel frattempo la p.o. aveva tentato di trovare riparo;*
- *nella primavera del 2016, a causa del suo stato irascibile dovuto all'abuso di alcol, nell'aggredirla verbalmente all'interno della loro camera da. letto e quindi nell'afferrare la vittima al collo mentre quest'ultima tentava di uscire dalla stanza e sbatterla prima contro il muro e poi a letto ivi trattenendola contro la sua volontà e continuando ad urlarle addosso minaccioso di non provare ad. andare via;*
- *nell'estate 2016, durante l'ennesima lite per futili motivi, nel prenderla per i capelli, schiaffeggiarla e nello scagliarle addosso una pentola;*
- *nell'ottobre 2016 durante Infesta di compleanno del figlio G ~ che si teneva in un locale di Milano, per motivi di gelosia, nello schiaffeggiarla in testa e sulle braccia. Intervenuti i carabinieri, conducevano la p.o. al pronto soccorso;*
- *nell'urlarle e spintonarla quasi quotidianamente;*
- *nel non contribuire al mantenimento della famiglia limitandosi a pagare solo l'affitto di casa;*
- *nella notte di San Silvestro del 2016, mentre si trovavano a casa, di amici, nell'intimarle minaccioso di andare con lui in bagno per parlare, e di fronte al rifiuto della vittima, sostenuta dalla padrona di casa T F B L , nell'aggredire entrambe verbalmente ed allontanarsi dall'abitazione aspettando in automobile la vittima fino alle 5 del mattino;*
- *durante l'estate 2017, in stato di ubriachezza manifesta, convinto dell'infedeltà della vittima, nel colpirla ripetutamente alla testa con un barattolo di crema mentre stava dormendo e provocandole così una ferita curata poi in pronto soccorso dove la vittima si recava da sola a piedi;*
- *dopo circa un mese dall'episodio di cui al punto precedente, nello svegliare la vittima che dormiva con i bambini e puntarle un coltello che aveva prelevato dalla cucina urlando di chiamare pure i carabinieri perché tanto lui non aveva paura;*
- *il 3 dicembre 2017, trascorsa la serata dalla sorella ed essere rientrato a casa a piedi, in quanto la. p.o. si era rifiutata di farlo guidare con i figli a bordo in quanto alterato*

dall'abuso di alcolici, nell'insultare la vittima accusandola di averlo lasciato a piedi (quando invece era. stato lui stesso a rifiutarsi di salire in auto come passeggero e ad ordinarle di andare via) e quindi nell'afferrarle un braccio con veemenza urlando: ''ALLORA SE TI DICO BUTTATI DAL BALCONE TU TI BUTTI?!",e contestualmente nello spingerla verso il balcone della finestra;

- *una volta che la p. o. riusciva a scappare verso la porta di ingresso nelle circostanze del punto che precede, nel buttarla fuori di casa in quanto lui solo pagava l'affitto e lui solo poteva rimanervi, costringendo così la vittima a trovare riparo per la notte da una propria vicina di casa;*
- *dopo quest'ultimo episodio nel continuare ad invitare la persona offesa ad andarsene di casa con i propri figli e trovare altro alloggio;*

Con 1'aggravante di aver commesso in stato di ubriachezza abituale e nei confronti di donna in stato di gravidanza.
Fatti commessi con condotta abituale dal 2013 al momento attuale in ;

Persone offese:
M P R nata il 1982 nella Repubblica Dominicana., residente in via

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: condanna a 3 anni di reclusione.
La difesa dell'imputato: attenuanti generiche, minimo della pena, benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il processo.

In data 02.03.2018, veniva emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di C .A E' per il reato contestato in epigrafe. All'imputato era stata applicata dal g.i.p. la misura cautelare di cui agli arti 282-fcis e 282-fer c.p.p., con ordinanza del 09.01.2018, eseguita in data 09.01.2018. Tale ordinanza non è mai stata revocata e, pertanto, l'imputato risulta ancora sottoposto alla misura cautelare.

All'udienza del 19.09.2018, il Giudice, regolarmente costituite le parti processuali, dichiarata l'assenza dell'imputato (comparso poi in aula in ritardo, dopo che il processo era già stato chiamato e rinviato ad altra udienza), ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti.

All'udienza del 14.12.2018, escussa M P R (persona offesa), le parti hanno prestato il consenso alla acquisizione delle s.i.t. rese da R M G G (vicina di casa della persona offesa), D. F. M E

(ospite a casa della persona offesa per cinque mesi), T F. B L (amica della persona offesa), Q V _ M delP. (amica della persona offesa),
P. G L Z (madre di un amico del figlio della persona offesa).
Le parti hanno quindi rinunciato a tutti gli altri testi, revocati dal Tribunale. Con il consenso delle parti è stata anche acquista l'annotazione di p.g. redatta dal Crs. T F

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti diversi documenti, che saranno di volta in volta richiamati nel corso della presente motivazione.

All'udienza del 25.01.2019, le parti hanno quindi discusso e rassegnato le conclusioni sopra riportate,

2. L'accertamento dei fatti, le fonti e gli elementi di prova.

I fatti, come emersi dall'istruttoria svolta, possono essere ricostruiti nei termini che seguono. Si precisa che tale ricostruzioni si fonda sul racconto della persona offesa, il quale è stato completamente confermato - quanto ai singoli episodi specifici - dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti escusse a s.i.t.

La M P e il C _ iniziarono a convivere nel 2012. La coppia ha due figli: J M (nato il 2013) e G L (nato il i 2015). La persona offesa ha altri due figli avuti da una precedente relazione.

Dopo la nascita del primo figlio, nel maggio 2013, l'imputato iniziò ad assumere atteggiamenti violenti nei confronti della persona offesa. L'aggressività del C era
dovuta principalmente al fatto che era solito abusare di sostanze alcooliche.

Diversi sono stati gli episodi descritti dalla M . P durante la sua deposizione.

In una prima occasione, l'imputato la prese per il collo mentre erano in casa.

In una seconda occasione, a pochi mesi dalla nascita del primo figlio, l'uomo la prese per i capelli, la gettò per terra e la prese a calci sulla schiena e sulle gambe

Le condotte violente del C' si verificavano ogni due o tre mesi, sempre in
concomitanza con l'abuso da parte di quest'ultimo di sostanze alcooliche[1]. La M P cercò di parlargli, consigliandoli di farsi aiutare da qualcuno per la sua dipendenza. L'uomo, che era anche assuntore di cocaina, rifiutò qualunque tipo di assistenza *("io posso smettere senza alcun problema"*[2]*).* Lo stesso era solito chiedere scusa alla compagna per le sue condotte aggressive quando svaniva l'effetto dell'alcool.

A Natale 2013, mentre erano a casa della sorella dell'imputato, il C insistette perché la persona offesa allattasse il bambino..Al rifiuto della donna, l'imputato iniziò a percuoterla, mentre era a terra, con degli schiaffi sulla testa, smettendo solamente a causa dell'intervento di sua sorella.

Mentre la M P era incinta del secondo figlio, il CJ aggredì in
almeno due occasioni la persona offesa. In una prima, impedendole di uscire dal bagno, la prese per il collo e la colpì in testa. In una seconda, dopo che l'imputato

aveva bevuto insieme ad alcuni amici, prese nuovamente per il collo la donna, colpendola sul viso. La persona offesa ha riferito di essere stato percossa dal C mentre era in stato di
gravidanza, in una o due altre occasioni, non meglio specificate. La T F & L amica della persona offesa, ha riferito che, mentre la M P era incinta, le vide dei lividi sul collo: quest'ultima le riferì che, mentre stava cucinando, l'imputato le aveva buttato la pentola per terra, l'aveva presa per il collo, sollevandola di peso, fino quasi a strozzarla[3]. Più in generale, la persona informata sui fatti ha spiegato di aver spesso visto l'amica, che aveva *"terrore"*[4] del C , con dei lividi sul collo e sulle braccia e con dei
segni in faccia.

Dopo la nascita di G , nonostante la M P scoprì che il compagno l'aveva tradita con un'altra donna, i rapporti migliorarono per un breve periodo.

Nella primavera 2016, il C percosse nella camera da letto la persona offesa.
Questa riuscì a scappare e a raggiungere in sala D. F ME (soprannominata '), amica della M P che in quel periodo conviveva con la coppia. Alla vista della D F , l'imputato smise di percuotere la compagna.
Quest'ultima ha confermato che in quella occasione vide la M P scappare dalla camera da letto in biancheria intima: la donna le confidò che aveva paura che il C la picchiasse[5].

Nell'estate 2016, l'imputato scagliò addosso alla persona offesa una padella, senza colpirla.

In un'altra occasione, a casa di T F B L , in presenza di vari amici, il C , in stato di ebrezza, si mise a urlare contro la compagna, nonostante M ' del P" cfr. relativi verbali di s.i.t
lei cercasse di calmarlo, visto che erano a casa di altre persone. L'imputato se ne andò, senza

percuotere la persona offesa. La T F ha confermato che quella sera il C aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti della M P

Il 22.10.2016, in un locale a Milano, durante la festa di compleanno di un amico di G , l'imputato colpì la M P . Giunsero sul posto, oltre ai Carabinieri, un'ambulanza: la donna fu trasportata al pronto soccorso[6][7][8]. La circostanza che la persona offesa fu trasportata in ambulanza in ospedale è stata confermata da P G L Z ' , madre dell'amico di ' \

Il 03.06.2017, l'imputato, dopo aver continuato a bere tutta la notte, svegliò la M
P e G' . Disse alla compagna: *"Guarda che io non ho paura"*[9]. Con un coltello si lacerò quindi una gamba, facendosi sanguinare. La D F , che era presente, ripulì la

stanza dal sangue. Giunsero un'ambulanza e i Carabinieri. L'imputato fu trasportato al pronto soccorso[10]. La D F ha spiegato che quella sera la M P era in *"stato di shock"*[11]. La persona informata sui fatti sentì quella notte l'imputato urlare.

Il 21.06.2017, il C _ , ancora una volta ubriaco, si arrabbiò perché aveva trovato in casa un barattolo di crema che pensava fosse stato regalato alla donna da un suo *ex* fidanzato. Con questo barattolo la colpì in testa, costringendola a recarsi al pronto soccorso per farsi applicare dei punti di sutura[12]. Questo episodio è stato confermato, pur se *delegato,* dalle dichiarazioni della D. F' la quale ha riferito di come, nelle immediatezze del fatto, la M P le raccontò quanto fosse accaduto[13]. La T F ha spiegato che fu lei a regalare il barattolo di crema all'amica[14].

Secondo quanto riferito dalla Q. V M collega della persona offesa, nell'autunno del 2017, la M1 Pi non si presentò al lavoro perché era stata colpita in testa dall'imputato[15].

Il 03.12.2017, mentre la coppia era a casa di un'amica a Milano insieme ai genitori dell'imputato, il C iniziò ad arrabbiarsi, apparentemente senza motivo, con la persona offesa. Quest'ultima, per evitare discussioni, tornò a casa, portando con sé i bambini. Rientrato anch'egli a casa, l'imputato disse alla M1 P' *: "Io ti dico buttati dal balcone e tu vai e ti butti"*[16]. Quindi cercò di trascinare sul balcone della cucina la donna, la quale riuscì a divincolarsi e a fuggire a casa di una vicina (R MI G), dalla quale poi la M P dormì. Proprio la R MI ha confermato la ricostruzione dei fatti effettuata dalla persona offesa17, riferendo che la M P , presentatasi a casa sua sconvolta, scalza e in pigiama, le raccontò che il C' aveva cercato di trascinarla sul balcone. La teste ha anche riferito che circa tre settimane prima di questo episodio personalmente sentì dalle scale l'imputato urlare contro la persona offesa. Infine, la R M ha spiegato di come la M P fosse solita confidarsi con lei, raccontandole di come veniva spesso aggredita dall'uomo, il quale, quando si arrabbiava, *"diventava una bestia"*18. La persona offesa aveva paura di lui. Questo episodio è stato confermato, pur se *delegato,* dalle dichiarazioni della D F e della T , le quali hanno riferito di come, nelle immediatezze del fatto, la M P raccontò loro quanto fosse accaduto, riferendo anche di aver avuto paura che il C potesse effettivamente lanciarla già dal balcone19.

Il C impedì spesso alla compagna di chiamare i Carabinieri, sottraendole
il cellulare o staccando dalla corrente il telefono fisso di casa. Tale circostanza è stata confermata anche dalla R . M °.

L'imputato era solito ingiuriare la M P (diceva *"che io non servo per niente, che ero una merda, che sono una cattiva madre"*[21]*).*

La T F ha spiegato che l'amica aveva esitato a denunciare il compagno, un po' perché sperava cambiasse il suo comportamento, un po' perché aveva paura di lui[22]. Tale circostanza è stata confermata anche dalla Q V [3].

Su domande della difesa, la persona offesa ha dichiarato di non aver mai aggredito o reagito alle condotte violente del C . Al più, rispose solamente ai suoi insulti.

In una prima fase della convivenza, l'imputato, che lavorava in nero come autista di camion, contribuì al mantenimento della famiglia, pagando anche il canone di locazione. Successivamente, però, smise di fornire ogni contributo, circostanza che costrinse la persona offesa, a partire dal 2016, a trovare un lavoro e a rivolgersi alla per ricevere aiuto.

Nessuno dei figli della M P assistette a condotte aggressive del C , al più solamente a litigi verbali della coppia.

A seguito dell'applicazione della misura cautelare, l'imputato non ha più avuto atteggiamenti violenti nei confronti della M P , fatta eccezione per un episodio verificatosi a seguito dell'allontanamento del C dall'abitazione familiare, nel
quale l'uomo, in stato di ebrezza, colpì la donna con uno schiaffo sulla fronte. Precisamente, come si legge nell'annotazione di p.g. del 21.01.2018, la persona offesa aveva fatto entrare il C in casa, in orario serale, temendo che fosse accaduto qualcosa di grave. Salito
nell'abitazione, nacque subito un diverbio, che si concluse con la descritta condotta violenta dell'imputato, la quale costrinse la donna a recarsi immediatamente dai Carabinieri, non potendo quest'ultima telefonare loro a causa del fatto che il C le aveva sottratto
il cellulare.

3. La sussistenza del reato contestato.

Tanto premesso, deve ritenersi pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato, del resto non contestata nemmeno dalla difesa, la quale -

considerata anche l'impossibilità di impostare una strategia difensiva a causa della totale assenza di contatti con l'imputato (che si è disinteressato del processo) — si è limitata a chiedere l'applicazione del minimo della pena, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ad ogni modo, la prova dei fatti di causa emerge in primo luogo dalla testimonianza della persona offesa. Sul punto si ricorda che per giurisprudenza costante *"le dichiarazioni della persona, offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 comma* 3 *c.p.p., non necessitano di riscontri esterni, a condizione che venga adeguatamente verificata la credibilità soggettiva della vittima del reato e l'attendibilità del suo racconto, che deve essere caratterizzato da linearità e ricchezza di contenuto"*[2]^. Dunque, già la sola credibile testimonianza della persona offesa risulterebbe sufficiente per ritenere provati i fatti contestati all'imputato. Come si vedrà, peraltro, le dichiarazioni della M P sono risultate riscontrate anche da altri elementi di prova.

Nel caso di specie, la persona offesa è risultata in primo luogo assolutamente attendibile. Infatti, la stessa, pur avendo rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, non è mai apparsa animata da spirito vendicativo, essendosi limitata a riferire in modo neutro - a tratti imbarazzato - i diversi episodi vessatori subiti. La deposizione della M P si è sviluppata in modo sofferente e sommesso, intervallata da momenti di pianto, mai plateali, ma piuttosto intimi e discreti, quasi vergognosi. La persona offesa non è mai apparsa intenzionata ad ingigantire le responsabilità dell'ex compagno. Inoltre, la mancata costituzione di parte civile dimostra l'assenza di un interesse economico nella causa, circostanza che avvalora l'attendibilità della M P

La deposizione di quest'ultima è risultata poi credibile, sia da un punto di vista intrinseco che estrinseco. Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come le dichiarazioni della persona offesa siano risultate lineari e coerenti, mai contraddittorie. La M P
ha riferito con precisione i diversi episodi vessatori subiti, senza mai scadere in un eccesso di dovizia di particolari (per esempio, in relazione ad alcuni episodi, ha ammesso di non ricordare la data precisa in cui questi avvennero), il quale sarebbe potuto apparire come studiato con il fine preordinato di rafforzare l'accusa da muovere nei confronti dell'imputato.

Le dichiarazioni della persona offesa sono risultate poi riscontrate da una pluralità di elementi esterni. Innanzitutto, come visto, moltissimi degli episodi vessatori, sono stati confermati dalle persone informate sui fatti R M G G
,T
F. B , L ' , Q V M , P
G L Zi , le quali vi assistettero personalmente oppure ricevettero nell'immediatezza dei fatti le confidenze della M[1] P , circostanza quest'ultima che dimostra come la donna sia sempre stata coerente nelle sue dichiarazioni. Inoltre, la lesioni subite dall'imputato attraverso l'aggressione con il barattolo di crema risultano corroborate dal referto medico del pronto soccorso del 21.06.2017, mentre le lesioni che l'imputato si

[24] Cfr., *ex plurimis,* Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 46402. Auto procurò con il coltello, con il fine di intimorire la persona offesa, risultano confermate dal referto del 03.06.2017.

Può pertanto concludersi che dall'istruttoria svolta sia emerso che l'imputato maltrattò la M P a partire dal 2013 fino all'inizio del 2018. Il p.m. di udienza, durante la sua requisitoria, ha evidenziato come la maggior parte degli episodi violenti si verificò a seguito della nascita del secondo figlio. In realtà, come analiticamente descritto, sono numerose le aggressioni che si verificarono a partire dal maggio 2013, alcune delle quali commesse durante la gravidanza che condusse alla nascita di G . Risulta pertanto corretta la contestazione effettuata dalla Procura anche da un punto di vista della collocazione cronologica dei fatti.

Sono già stati analiticamente ricostruiti i diversi episodi vessatori e violenti posti in essere dal C . In questa sede è solo il caso di ribadire come l'imputato spintonò,
colpì con pugni, schiaffi e calci, mise le mani al collo alla persona offesa e le scagliò contro oggetti o la percosse con un barattolo in molteplici occasioni: l'istruttoria ha consentito di ricostruire almeno quattordici episodi specifici di aggressioni violente poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa. Quest'ultima ha comunque riferito che gli stessi, nel corso degli ultimi anni, si verificarono ogni due o tre mesi.

A tali episodi violenti, si aggiunsero minacce (come quella di lanciare la donna dal balcone), ingiurie *("che io non servo per niente, che ero una merda, che sono una cattiva madre"[17]),* umiliazioni (tradimenti e sottrazione del telefono), mancanza di contribuzione al mantenimento della famiglia (circostanza che si verificò nell'ultimo periodo) e manifestazioni di forza con intento intimidatorio (come quando il C si lesionò, da
solo la gamba davanti alla persona offesa).

Ciò detto, deve concludersi per la piena integrazione del delitto contestato, avendo l'imputato posto in essere reiterate e gravi condotte vessatorie nei confronti della compagna, la quale fu ripetutamente vittima di violenze, minacce e ingiurie da parte del compagno, con la conseguente costrizione a vivere in uno stato di costante soggezione (si ricordi che la T F ha riferito che la persona offesa aveva "terrore" dell'imputato, il quale è risultato ben evidente dall'atteggiamento dimesso, remissivo e disperato con il quale la M P ha affrontato la deposizione testimoniale). Nel corso dell'istruttoria non sono emerse condotte reattive della M P , tali da far ritenere una anche minima reciprocità nelle condotte vessatorie. La persona offesa rispose solamente agli insulti dell'imputato, cercando anzi di aiutarlo a risolvere i suoi problemi con l'alcool.

L'intensità del dolo risulta particolarmente accentuata, se si considera la durata dei maltrattamenti posti in essere, nonché la violenza manifestata in vari episodi.

Risulta poi pacificamente integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11- *quinquies* c.p., avendo l'imputato posto in essere il delitto di cui all'art. 572 c.p. a danno di una persona in stato di gravidanza. In particolare, come descritto

precedentemente, il C _ aggredì la M P diverse volte durante la gravidanza del secondo figlio.

Pacifica è infine l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 94 c.p., avendo l'imputato commesso il reato in stato di ubriachezza abituale, come provato dalla chiara
testimonianza della persona offesa, la quale ha riferito che tutti gli episodi di violenza posti in essere dal C' _ furono commessi dopo che quest'ultimo aveva abusato di sostanze alcooliche. L'imputato, nonostante il tentativo della persona offesa di aiutarlo, si rifiutò di impegnarsi seriamente a risolvere il problema del suo abuso di alcool.

4. Il trattamento sanzionatorio.

All'imputato devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unicamente in considerazione del suo comportamento processuale, pur se mediato dal difensore, il quale ha prestato il consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine (ad eccezione della querela presentata dalla persona offesa). L'importante risparmio processuale consente di ritenere tali attenuanti equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, nonostante l'indubbia gravità dei fatti cui queste ultime si riferiscono.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di due anni e sei mesi di reclusione. L'entità della pena risulta giustificata dalla estrema gravità del fatto, desumibile dalla durata delle condotte maltrattanti (quasi cinque anni), dalla particolare violenza esercitata ripetutamente e prolungatamente dall'imputato (come detto, sono state accertati almeno quattordici episodi di aggressione violenta posti in essere dal C), dal livello di umiliazioni cui sottopose la persona offesa (soggetta a
tradimenti, ingiuriata, minacciata, continuamente percossa e lesa alla presenza dei figli piccoli), dalla particolare intensità del dolo, come ampiamente già ricostruito. Solamente lo stato di incensuratezza dell'imputato consente di mitigare il trattamento sanzionatorio, attraverso un aumento di pena decisamente contenuto rispetto al minimo edittale previsto dalla norme incriminatrice.

La condanna alle spese processuali segue per legge.

L'entità della pena irrogata osta al riconoscimento dei benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

C A E R responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di due anni e sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

, 25.01.2019

Il Giudice
Dott. Marco Montanari

---

[1] La frequente assunzione di sostanze alcoliche da parte dell'imputato è stata confermata anche dalla
D. M E_ ....edallaQ *V*

[2] Cfr. deposizione persona offesa, p. 9.

[3] Cfr. verbales.i.t. di T F. B L . ...

[4] Cfr. verbale s.i.t. di T F B L

[5] Cfr. verbale s.i.t. di D F M E

[6] Cfr. verbale s.i.t. di T E B L

[7] In atti è presente un referto del pronto soccorso del 13.07.2017, che però non sembra riconducibile all'episodio appena descritto, sia a livello cronologico che di tipologia di sintomi riportata (dolore al braccio e al polso sinistro).

[8] Cfr. verbale s.i.t. di P G L

[9] Cfr. deposizione persona offesa, p. 14.

[10] Cfr. referto del pronto soccorso del 03.06.2017, nel quale si legge, in anamnesi, che l'imputato *"in serata si autopugnalava su avambraccio sx" e* si diagnostica *"una avambraccio sx"*, con. prognosi di 8 giorni.

n Cfr. verbale s.i.t. di D. F M

[12] Cfr. referto del pronto soccorso del 21.06.2017, nel quale si legge, in anamnesi, che la persona offesa *"riferisce di essere stata aggredita dal compagno (E. ~ R_v . C.' A con un barattolo"* e si diagnostica *"una parietale sin abbastanza superficiale che si sutura confilo riassorbibile"*, con. prognosi dì 8 giorni.

[13] Cfr. verbale s.i.t. di D F M

[14] Cfr. verbale s.i.t. di T F ' B

[15] Cfr. verbale s.i.t. di Q V

[16] Cfr. deposizione persona offesa, p. 15.

[17] Cfr. deposizione persona offesa, p. 25.

Tribunale Ordinario di
Sezione Penale

N. 1037/18
R.G.N.R.
N. 574/18 R.G.Trib.

N. 923/18 R.G.GIP.
N. 101/19 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di - Sez. Penale, nella persona del Giudice dott. Marco
Montanari ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di
B . D , nato a
, elettivamente domiciliato
in
- Assente;
assistito e difeso di fiducia dall'avv.
studio in ;
1973, residente a , via
, presso
del Foro di , con

IMPUTATO

a. delitto p. e p. dall'art, 572 c.p. perché abitualmente maltrattava la moglie convivente L A , cagionandole penose condizioni di vita.
In particolare:
- *controllava ossessivamente ogni spostamento della moglie, anche quando la stessa si trovava, sul posto di lavoro;*
- *pretendeva che la moglie gli dimostrasse in ogni momento dove e con chi fosse;*
- *le imponeva di uscire solo in sua compagnia,*

~ la insultava frequentemente, in occasione di litigi scatenati dalla gelosia, con frasi del tipo: «PUTTANA, TROIA, CON CHI SEI STATA»;
- *in ultimo, a seguito della decisione della moglie di interrompere la relazione, poneva in essere le condotte di cui ai successi?^ capi b) e c).*

In , dal settembre 2013 in permanenza attuale.

b. delitto p. e p. dall'art. 605 comma 1 e comma 2 n. 1 c.p. perché, dopo aver costretto la moglie L A ad arrestare la. marcia dell'auto di cui era alla guida ed. essere salito a bordo:
- le intimava di ripartire;
- *dopo un breve tragitto, accortosi che la moglie si dirigeva verso casa dei suoi genitori per chiedere aiuto, estraeva le chiavi dal quadro di accensione spegnendo l'auto e la percuoteva violentemente con schiaffi e stringendole la sciarpa intorno al collo;*
- *quindi, con la forza, la collocava sui sedili posteriori dell'auto, muniti di blocco di sicurezza alle portiere e si poneva alla guida;*
- *la trasportava in auto, contro la sua volontà, dal Comune di [1] (dove si trovavano) al Comune di ;*
- *giunto su una strada sterrata del Comune di che costeggia la ferrovia, la costringeva a scendere e a trattenersi con lui in quel luogo per un periodo di tempo apprezzabile.*

Tenendo la condotta sopra descritta, privava L A della libertà personale.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge.
In e. *, il 16 febbraio 2018*

c. delitto p. e p. dagli arti. 582, 585 in relazione agli arti. 576 n. 5 e 577 comma 2 c.p. perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo b) che precede, colpendo la moglie L
A con schiaffi al volto e stringendole la sciarpa intorno al collo, volontariamente cagionava alla stessa lesioni personali, consistite in "trauma distorsivo cervicale in percosse" giudicate guaribili in giorni i s.c.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e contro il coniuge.
In , il 16 febbraio 2018

Con la recidiva reiterata

Parte civile:

L A , nata ad , 1989, residente a , via
r
domiciliata *ex legge* presso il difensore di fiducia;
assistita e difesa dall'avv. , del Foro di (VA), con studio legale a in via

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PM: condanna per i capi a) e c) alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione, previa concessione delle circostanze generiche equivalenti alla recidiva contestata; assoluzione per il capo b). La difesa della parte civile: condanna e risarcimento del danno come da conclusioni scritte. La difesa dell'imputato: assoluzione per tutti i capi di imputazione per non aver commesso il fatto; in subordine, previa riqualificazione del fatto di cui al capo b) nel reato di cui all'art. 610 c.p., minimo della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il processo.

In data 20.03.2018, veniva emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di B D , per i reati contestati in epigrafe. All'imputato era stata applicata dal
g.i.p. la misura cautelare di cui all'art. *282-ter* c.p.p., con ordinanza del 22.02.2018, eseguita in data 24.02.2018.

All'udienza del 23.05.2018, il Giudice - dichiarata l'assenza dell'imputato, costituitasi come parte civile L A - ha ammesso le prove richieste dalle parti.

In data 26.05.2018, il Giudice - a seguito della segnalazione dei Carabinieri della Stazione di _ nella quale si dava atto che l'imputato aveva violato in alcune occasioni la misura cautelare, presentandosi alla persona offesa - ha applicato, in aggiunta alla misura di cui all'art. *282-ter* c.p.p., quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. per tre giorni alla settimana. Tale ordinanza è stata eseguita in data 26.05.2018. Si evidenzia che alcune delle persone informate sui fatti sentite dagli operanti descrissero uno di questi incontri tra l'imputato e la parte civile come affettuoso/amoroso, altri come litigioso. Si rinvia, per i dettagli, alla ordinanza del 26.05.2018.

In data 15.06.2018, il Giudice - a seguito di una ulteriore segnalazione dei Carabinieri della Stazione di nella quale si dava atto di un litigio tra l'imputato e la parte civile,
seguito da una colluttazione, in data 12.06.2018 - ha esclusivamente esteso il divieto per B D di contattare, comunicare o incontrare N
D
N _ M i, T G , soggetti legati alla parte civile. Tale ordinanza è
stata eseguita in data 15.06.2018. Il Giudice, in tale occasione, non ha aggravato la misura cautelare, in quanto alcune persone informate sui fatti hanno contraddetto il racconto reso dalla parte civile, evidenziando anche come la stessa, nei giorni

precedenti, provocò in diverse occasioni B D , così come anche da quest'ultimo riferito. Si rinvia,
per i dettagli, alla ordinanza del 15.06.2018.

All'udienza del 29.06.2018, si è proceduto all'audizione della parte civile L A

All'udienza del 13.07.2018 sono stati escussi i testi del p.m. D _ R (operante), R D (madre della parte civile) e L M > (padre della parte civile).

All'udienza del 18.07.2018, sono stati escussi i testi della difesa I] A (operante), C G (operante), F W • (amico dell'imputato), B G (fratello dell'imputato), B' A (fratello dell'imputato).

All'udienza del 24.10.2018, le parti hanno congiuntamente rinunciato a tutti i residui testi e il Giudice ne ha revocato l'ammissione. La difesa di parte civile ha chiesto che venisse escussa *ex* art. 507 c.p.p. L C (sorella della parte civile), in quanto persona
che telefonò a L A la sera del 16.02.2018. Il p.m. e la difesa dell'imputato hanno chiesto il rigetto della istanza istruttoria. Il Giudice ha rigettato la richiesta, ritenendo non assolutamente necessaria l'escussione di L C , considerando il
materiale istruttoria già acquisito. La difesa dell'imputato e il p.m. hanno congiuntamente
chiesto la revoca delle misure cautelari in atto. La difesa di parte civile si è opposta. Il Giudice, alla luce dei comportamenti corretti tenuti dall'imputato negli ultimi mesi, durante i quali non vi furono violazioni delle misure cautelari (come dichiarato anche da L A , presente in aula), ha ritenuto cessate le esigenze di cui all'art. 274
c.p.p. e revocato le misure cautelari.

All'udienza del 30.01.2019, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti diversi documenti, che saranno di volta in volta richiamati nello sviluppo della presente motivazione. Si precisa che le parti - e, in modo particolare, la parte civile - non hanno prestato il consenso all'utilizzabilità in sede dibattimentale delle annotazioni di p.g. e dei verbali di s.i.t. sulla base dei quali sono state emesse la varie ordinanze in materia cautelare.

2. Le fonti e gli elementi di prova.

Per comodità espositiva, si riporta di seguito quanto dichiarato da ciascuno dei testi escussi.

2.1. *L*

Si riferisce di seguito quanto riferito dalla parte civile.

La relazione tra L A: e B D iniziò nel 2006.1 due hanno sedici anni di età di differenza. Nel 2010 nacque la loro unica figlia, G . Nel 2013 si lasciarono e la parte civile denunciò il compagno, in quanto - a suo dire - la perseguitava, presentandosi spesso sotto casa o in prossimità del luogo di lavoro. I due, però, si riconciliarono dopo due o tre mesi dalla denuncia e si sposarono il 07.09.2014.

I rapporti nella coppia furono sostanzialmente buoni fino al settembre 2017. La parte civile ha descritto gli anni tra il 2014 e il 2017 come caratterizzati "*dalla sua* (dell'imputato, n.d.a.) *gelosia e dalla sua ossessione, da tutte queste scenate, a volte le mani messe addosso per dei litigi che poi non erano legati a niente*"[1], precisando poco dopo che "*non è mai successo un episodio così forte come un inseguimento, le mani addosso, minacce di morte... però i nostri giorni erano scanditi dal fatto che lui: 'mille chiamate, cosa fai, cosa non fai, dove sei mandami le foto, fammi sentire chi c'è vicino a te'. Comunque era un rapporto un po' ossessivo*"[2]. L A ha poi riferito che in quel periodo, B D< . a parte la eccessiva gelosia, si parte civile, p. 5. parte civile, p. 6. parte civile, p. 6. parte civile, p. 8. limitò a ingiuriarla, dandole della "*puttana*"[3], senza mai minacciarla o percuoterla. Poco dopo, però, ha precisato che, nel medesimo lasso temporale, l'imputato le rivolse anche minacce di morte (*"Ti ammazzo se fai così, se non la smetti vedi cosa ti faccio*"[4]). Nello stesso periodo anche L A insultava il compagno (*"sei un pezzo di merda, sei un bastardo, vaffanculo"* [5]). Inoltre, nonostante i tentativi dell'uomo di non farla uscire di casa, lei uscì sempre ugualmente.

Dal febbraio 2018 le gelosia dell'imputato iniziò ad aumentare, anche perché, poco prima, la parte civile gli aveva rivelato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale. In particolare, una sera B D che in quel periodo alternava pietose richieste di continuare la storia a minacce e insulti nei confronti della ragazza - si presentò al bar di V dove lavorava L A , sospettando che quest'ultima in realtà non si trovasse lì, ma altrove.

Il 16.02.2018, la parte civile tornò a casa e, subito dopo aver aperto la porta, sentì odore di candeggina. Trovò B D sdraiato sul letto, intento a bere la sostanza alcoolica. L'imputato, quando vide la donna, sputò la candeggina e le disse: "*Vedi cosa mi stai facendo, tu sei una puttana, mi stai rovinando*" [6]. L A

si spaventò,
si chiuse in bagno e chiamò il fratello dell'imputato. Poco dopo, recuperato qualche effetto personale, uscì di casa (con l'intenzione di tornare a vivere nell'abitazione dei genitori) e andò a lavorare al bar.

Alla fine del turno, intorno alle 23.00, trovò B D. > fuori dal locale, il
quale la pregò di parlare della loro situazione. La parte civile accettò e salì sull'autovettura dell'uomo[7] (la teste ha negato, a seguito di contestazioni del p.m., che l'imputato giunse al bar a piedi[8]; si rileva anche che poco dopo, durante la deposizione, la teste ha dichiarato che l'autovettura era sua e non di B D [9]). Quest'ultimo la fece sedere al posto
di guida, chiedendole di riaccompagnarlo a casa a , così che potesse ritirare
altri effetti personali. Tuttavia, appena la giovane si sedette nell'abitacolo, fu insultata e minacciata di morte dall'imputato, il quale divenne anche manesco. Poco dopo, però, la teste ha chiarito che durante il tragitto dal bar all'abitazione B D< non le mise
le mani addosso, limitandosi ad alternare suppliche di ricominciare la relazione a minacce di morte.

Subito dopo aver lasciato a casa l'imputato, la parte civile chiamò il fratello del primo (B G _), per raccontargli l'accaduto. Tornò quindi a V , con
l'intenzione di tornare a casa. Nei pressi del solito bar, tuttavia, la parte civile incontrò nuovamente l'imputato (che aveva seguito la donna con la sua auto), il quale le disse che voleva parlare. La donna rifiutò, ma l'uomo salì sull'auto di quest'ultima (una).
Lei cercò di scendere dalla vettura, ma l'imputato la costrinse con la forza a risalire. Ci fu una discussione, dai termini non ben definiti. L A guidò fin quasi a casa,
dei genitori, ma, poco prima di raggiungere la meta, B D tirò il freno a mano, scese dall'auto e salì al posto di guida, dopo aver aperto la portiera e '"*buttato giù dalla macchina*" [10] la parte civile, costringendola a salire nei sedili posteriori. Prima di entrare nuovamente nel veicolo L A urlò, ma i passanti presenti non si
fermarono. La parte civile, dai sedili posteriori bloccati con la sicura per i bambini, cercò di
togliere le chiavi dal cruscotto, al fine di impedire a B D di partire.
L'imputato, dopo averle messo le mani al collo, le sferrò una sberla con la parte posteriore della mano. A seguito di contestazioni del p.m., la parte civile non ha ricordato di essere stata strozzata con una sciarpa in quella circostanza.

B Di partì quindi "*a tutta velocità*"[11], insultando la compagna piangente (*"Adesso ti faccio vedere io cosa ti succede, sei una puttana*"[12]), in direzione di

("*Adesso ti porto in un posto dove puoi urlare quanto vuoi*"[13]). Arrivati, dopo pochi minuti, in un'area isolata boschiva, la costrinse a scendere dall'auto e, mentre la obbligava a stare vicino a lui, le disse: "*Adesso urla quanto vuoi, o stai con me o non stai con nessuno*"[14]. Le indicò dei binari del treno e la minacciò: "*Adesso ti porto lì e aspettiamo il treno*"[15]. L A , spaventata, gli disse che sarebbero tornati insieme, per calmarlo.

L'uomo, dopo essersi "*buttato giù per terra*"[16], si calmò e - dopo essere rimasto per circa quindici/venti minuti nell'area boschiva - risalì in auto insieme alla parte civile. L C , sorella di quest'ultima, le telefonò in quel momento: la parte civile rispose tramite il *touch screen* del veicolo, in quanto non sapeva dove avesse lasciato nell'auto il cellulare. L'imputato decise di riportarla a . Prima di salire sulla sua autovettura, B D le disse che l'indomani avrebbe voluto nuovamente parlare con lei.

Giunta a casa dei genitori - i quali erano già stata informati dell'accaduto da L C - la parte civile ricevette una telefonata dall'imputato, il quale la pregò di vedersi l'indomani. A seguito del rifiuto di quest'ultima, l'uomo iniziò a insultarla. Il padre della parte civile intervenne e, dopo averle strappato il telefono dalle mani, interruppe la telefonata. La teste ha spiegato che verosimilmente quella notte B D"* aveva assunto sostanze stupefacenti e abusato di sostanze alcooliche. Durante tutto lo sviluppo dell'episodio descritto, l'imputato alternò "*momenti di assoluta follia, a momenti di dolcezza*"[17].

L A si recò in pronto soccorso, ove le furono diagnosticati un trauma distorsivo cervicale e delle contusioni superficiali al volto, con prognosi di 1 giorno[18].

Come ricordato, a seguito di questo episodio e della denuncia della parte civile, all'imputato fu applicata la misura cautelare di cui all'art. *282-ter* c.p.p.

Nonostante ciò, L A e B' D ■ continuarono a incontrarsi. La parte civile ha spiegato che - considerato che l'uomo la cercò insistentemente, con telefonate, messaggi e richieste di intermediazioni da parte di altre persone - decise di vederlo in tre o quattro occasioni. In queste situazione, i due parlarono e, in almeno un'occasione, ebbero un rapporto sessuale nel marzo 2018.

Il 26.03.2018, però, L A: presentò una nuova denuncia nei confronti dell'imputato perché "*mi sono resa conto che nonostante che c'eravamo rivisti le cose non potevano andare perché lui sarebbe stato sempre così. Ho capito che lui vive nelle bugie, nelle sue minacce per tenersi vicino le persone e quindi ho deciso di dirgli basta*"[19]. Quanto agli specifici motivi della denuncia, sebbene la parte civile non lo abbia ricordato nel dettaglio, la stessa ha riferito che lui aveva ricominciato a minacciarla (*"Ti ammazzo, ti sfiguro, ti faccio male, ti lascerò sola in mezzo a tutte le*

persone perché ogni persona che si avvicinerà a te la farò sparire"[20]). *A* seguito di contestazioni del p.m., la parte civile non ha ricordato esattamente che la denuncia fu fondata sul fatto che B D' in una occasione ad. Taveva insultata alla
presenza di tale C P e sul fatto che l'imputato era solito passare presso il suo luogo di lavoro mostrandole il dito medio e minacciandola.

Il 30.03.2018, in sede di s.i.t., L A ha negato di aver avuto un rapporto sessuale consenziente con l'imputato successivamente all'applicazione della misura cautelare, circostanza invece dapprima - come visto - confermata in udienza, salvo poi essere successivamente nuovamente negata ed, infine, completamente ammessa con riferimento non solo a un singolo rapporto, ma ad una pluralità di rapporti.

Con riferimento al periodo successivo a marzo, la parte civile ha prima negato di aver incontrato nuovamente l'imputato, salvo poi dichiarare di non ricordarsi esattamente. Ha quindi nuovamente modificato la sua versione, a seguito delle contestazioni del p.m. (il quale le ha domandato di un incontro tra lei e l'imputato avvenuto in un parcheggio di nella seconda settimana di aprile), riferendo che "*c'è stato un periodo tra marzo e aprile in cui l'ho incontrato, siamo stati insieme, ci sono state volte in cui abbiamo solo parlato e volte in cui abbiamo avuto un rapporto*"[21]. Nonostante, in generale, fosse solitamente l'imputato a telefonare o a scrivere messaggi a L A , "*può essere*"[22] che nel periodo tra
marzo e aprile anche lei lo cercò per prima. La parte civile ha spiegato che le ragioni per le quali contattava B G. x a • erano essenzialmente legate alla gestione della
figlia. Tuttavia, ha confermato *("può essere*"[23]) che il 18.03.2018, alle ore 13.59, gli inviò il seguente messaggio: "*Vai dalla tua nuova fiamma, almeno tu cerca di essere felice*"[24]. Ha altresì confermato che tre minuti dopo gli scrisse ancora *("So che lì c'è qualcuna e sono contenta per te. io sto male e voglio solo sprofondare*"[25] e che il 19.03.2018 gli scrisse: "*Mi manca forza nelle gambe, sto male, non ci sono più con la testa*"[26])[27].

Inoltre, a seguito di un'ulteriore contestazione del p.m., la parte civile ha ammesso di aver incontrato in un'altra occasione l'imputato a
specificando però che tutti gii
incontri successivi all'applicazione della misura cautelare furono determinati esclusivamente dalla necessità di regolare i profili economici legati al mantenimento della figlia, salvo poi specificare che "*poi ci sono stati tutti questi episodi e ci sono successe a volte in cui ho avuto un rapporto con lui perché lui secondo me è talmente pressante nei miei confronti, talmente insistente che io comunque ammetto di volergli bene, perché comunque è stata una persona con cui sono stata tutta la mia vita e nonostante veda che lui ha questo atteggiamento ho sempre cercato d.i giustificarlo*"[28].

In definitiva, cercando di fare chiarezza tra le varie versioni fornite dalla parte civile nel corso della sua deposizione, deve ritenersi che la stessa ebbe una

pluralità di rapporti sessuali consenzienti con l'imputato tra l'applicazione della misura cautelare e la metà di aprile 2018, così come da quest'ultima dichiarato al termine dell'esame del p.m.[29]. In tale occasione, la teste ha spiegato di aver avuto un simile comportamento nella speranza che l'imputato cambiasse.

Su domande della difesa, la parte civile ha ammesso di essere stata insieme all'imputato nel motel " ' la notte del 06.04.2018, di essere stata al " di la mattina del 10.04.2018, di essere stata nuovamente al " " 1'11.04.2018 e nuovamente al " di la mattina del 12.04.2018, di essere stata la notte del 12.04.2018 al '* 7 di _ o, presso il quale trascorse anche la mattina del 18.04.2018. L A ha poi confermato di aver fatto una gita sul 1'11.04.2018 insieme all'imputato e di aver pranzato con lui all'osteria ' a il 13.04.2018[30].

La parte civile ha spiegato di essere andata una volta in un'officina dove lavorava temporaneamente l'imputato, al fine di concordare la sostituzione del proprio veicolo. Non ha però riconosciuto il documento esibitole dalla difesa, nel quale si legge: "*Io sottoscritta L ' A in data odierna consegno in concessionario la macchina cointestata con mio marito B. D< , , cambiandolo con l'autovettura in accordo con lui rinuncio al mantenimento non ancora pattuito, per raggiungere il valore di 6.000 euro*" [31]. Ha comunque riconosciuto la sua firma.

In un giorno di giugno 2018, L A si trovò con l'amica T G: i, con N D (nuovo compagno della parte civile) e tali B1 A , G Ne"'in un bar. In tale occasione, la. T. le riferì che poco prima N _ D le aveva confidato di essere stato minacciato da B D

Il 12.06.2018, L A spense una sigaretta sul braccio dell'imputato, "*dopo che lui me l'aveva tirata addosso e insultata e sputata addosso*"[32].

La parte civile ha infine spiegato che era intimorita dai precedenti penali dell'imputato e dal fatto che lui possedesse un'arma.

Si riporta di seguito quanto riferito dall'operante D R

Il teste intervenne la notte tra il 16.02.2018 e il 17.02.2018, in quanto alcuni residenti di Vergiate avevano segnalato una lite in strada tra un uomo e una donna. Giunto sul posto, non trovò né la parte civile, né l'imputato. Il teste si recò quindi a casa di L A e la trovò piangente, con il viso arrossato (*"gonfio di lacrime"*[33]), ma privo di lividi. Le consigliò di recarsi al pronto soccorso per farsi refertare. Dopo un po' di tempo arrivò anche B D< i, il quale rimase all'esterno dell'abitazione. Sottoposto ad Alcool test, non fu accertato alcuno stato di ebrezza.

2.2.Si riporta di seguito quanto riferito da R D , madre della parte civile.

La teste ha spiegato che fin dai primi anni in cui L A e B D- si conobbero i loro rapporti non furono buoni. In alcune occasioni, verosimilmente nel 2006, la figlia tornò a casa "*con dei lividi e un paio di volte con un occhio bello nero*"[34]. La teste ha chiarito fin da subito che non ha mai voluto che L A: frequentasse l'imputato, arrivando anche a chiuderla in casa per evitare che potesse
incontrarlo. Lei stessa cercò di parlare con l'uomo, dicendogli che doveva smetterla di trattare male la figlia.

L'imputato era molto geloso, la chiamava "*ogni dieci minuti, anche se sapeva che era in giro con me*"[35].

La coppia abitò in varie case e, in un periodo, anche presso la villetta dei genitori della parte civile, in un appartamento indipendente. In particolare, la coppia visse in questa casa quando nacque la loro figlia, nel 2010. In tutto rimasero per tre anni nella casa. Dal 2010 al 2013, la R sentì una decina di volte la coppia litigare, principalmente per motivi
di gelosia. Udì anche diverse volte la figlia - anch'essa spesso urlante - dire al compagno: "*Le mani addosso ti ho detto di no! Non mettermi le mani addosso*"[36]. La gelosia di B.
Di lo spinse anche a pedinare la parte civile. Inoltre, lo stesso insultò spesso Li A i ("*puttana, troia*"[37]*):* tali insulti furono uditi direttamente dalla teste,
attraverso le pareti della casa. Vide sul corpo della figlia, in alcune occasioni, dei segni di percosse, ma non vide mai l'imputato colpire la ragazza. Quest'ultima solitamente negò che i lividi le furono provocati da B' D
l, p.
5,
p.6.
p.7.
p.8.
p.ll
La teste ha specificato che, intorno al 2013, la coppia si separò per un periodo. A seguito del successivo riavvicinamento, i rapporti migliorarono per un primo periodo, nonostante l'imputato continuasse a manifestare la sua gelosia in modo morboso, anche
attraverso atteggiamenti maneschi, cercando di limitare la parte civile nella possibilità di uscire di casa liberamente.

Nell'ottobre 2017, a seguito di un controllo dei Carabinieri, fu rinvenuta della sostanza stupefacente nell'auto sulla quale viaggiavano la parte civile, l'imputato e il fratello di quest'ultimo. Nonostante la droga appartenesse a B D , L

A - in quanto innamorata e sostanzialmente plagiata dal compagno - si assunse la responsabilità della detenzione[38].

Il 16.02.2018, dopo che L_ . A vide il compagno ingoiare la candeggina, si recò a casa della madre, ove vi rimase. La teste non ha ricordato se quella sera, dopo che la figlia la raggiunse a casa, quest'ultima andò a lavorare.

Quella sera, mentre la figlia era fuori casa, L C , preoccupata, le telefonò e la sentì urlare: " *: aiuto, dillo alla mamma, al papà, mi ha presa, mi sta*
riportare a casa la compagna.

Intorno alla mezzanotte, tra il 16.02.2018 e il 17.02.2018, L A si presentò a casa dei genitori - ove erano presenti i due, oltre a L CI _ e alla
picchiando"[39]. La sorella della parte civile invitò B Da calmarsi e a figlia della parte civile - piangente. Era "*tutta segnata in faccia, era rossastra*"[40]. In particolare aveva "*dei piccoli graffi, dei segni*"[41] sul viso e dei lividi sul collo. La teste ricevette le confidenza della figlia, la quale le disse che era stata seguita dall'imputato, il quale l'aveva fatta salire in auto e l'aveva portata in una isolata zona boschiva (vicino a una scuderia sulla strada statale del Sempione[42]), dove l'aveva fatta scendere, "*l'aveva riempita di botte e le diceva che doveva tornare con lui, dandole insulti*"[43].

La teste non ha ricordato se quella notte B D telefonò alla figlia, così come non ha ricordato se LI M le strappò di mano il telefono al fine di chiudere la conversazione.

La teste non ha saputo dire se, successivamente al febbraio 2018, la figlia continuò a frequentare l'imputato. Venne comunque a sapere che quest'ultima ebbe dei rapporti sessuali con B D -, mentre era sottoposto a misura cautelare.

Tra aprile e maggio i genitori di L A ebbero una discussione telefonica con i genitori dell'imputato, in quanto questi ultimi difendevano il figlio dalle accuse mosse dalla parte civile. Ne nacque un litigio con minacce reciproche, nel quale la madre di B D disse alla teste che le avrebbe lanciato sul viso dell'acido
muriatico.

Si riporta di seguito quanto riferito da 1 M , padre della parte civile. Si rappresenta che il teste, durante tutta la deposizione, ha manifestato particolare astio nei confronti dell'imputato, oltre ad una notevole difficoltà a ricostruire in modo ordinato e preciso i fatti rilevanti.

L[1] A visse insieme all'imputato nell'abitazione sopra quella del teste per due periodi di tempo, entrambi successivi alla nascita della figlia della coppia. L M » ha dimostrato particolare difficoltà nel ricostruire la

successione
cronologica dei fatti: a seguito di ripetute contestazione del p.m., ha affermato che tali periodi durarono circa un anno, un anno e mezzo. Il secondo di tali periodi si concluse nell'agosto del 2017. Nel periodo in cui la coppia visse sopra l'appartamento del teste, quest'ultimo sentì spesso dei litigi tra la parte civile e l'imputato. In particolare, "*lui parlava sempre in silenzio, ma si intuiva, perché non voleva farsi sentire. Lei rispondeva a sua volta, magari alzando più la voce*"[44]. I motivi principali dei litigi erano legati alla gelosia morbosa di B D

Il teste non vide mai personalmente l'imputato percuotere, minacciare o ingiuriare la figlia. Vide però la stessa - nei periodi (o in uno dei periodi) in cui abitava sopra casa sua insieme all'imputato - con gli "*occhi neri*"[45], in due o tre occasioni. La figlia (probabilmente) gli confidò di essere stata chiamata molto frequentemente "*mignotta, puttana, troia*"[46] dall'imputato. Il teste ha poi detto di avere personalmente sentito recentemente l'imputato apostrofare negli stessi termini la parte civile.

In una occasione l'imputato sferrò un pugno al teste dopo averlo accusato di avere, avuto un rapporto sessuale con la figlia. L M non si recò al pronto soccorso, perché il pugnò ebbe una scarsa intensità lesiva.

LI A decise di lasciare B D perché non sopportava più la sua eccessiva gelosia e perché temeva per la sua incolumità.

La notte tra il 16.02.2018 e il 17.02.2018 il teste vide la figlia, appena rincasata, con dei lividi. Il teste non ha ricordato bene dove fossero collocati questi esiti di percosse, ma ha escluso che la ragazza avesse il viso semplicemente arrossato per il pianto. Fino a quel momento nessuno si era preoccupato per la parte civile, perché era solita tornare a casa tardi, anche a causa del lavoro. Il teste non ha ricordato che qualcuno della famiglia chiamasse la figlia mentre lei si trovava in auto con l'imputato. L A gli riferì che era appena stata portata in un bosco e che l'imputato l'aveva minacciata di lanciarla sotto un treno. 11 teste ha dichiarato di non ricordare se quella notte B D telefonò a casa loro.

Successivamente al febbraio 2018, L A e B D ■ si

p.
23.

p.
25.

p.
31.

videro in una o due occasioni, ma solo perché l'uomo insisteva nel volerle parlare. Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza che la coppia ebbe rapporti sessuali.

Una settimana prima della deposizione testimoniale (avvenuta il 18.07.2018) B D percosse un ragazzo (o due ragazzi) perché era uscito con la

compagnia della parte civile. Il teste venne a sapere di questo fatto da "*tutto il paese praticamente*"[47]*:* trattandosi di dichiarazione appresa da voci correnti nel pubblico, la stessa risulta inutilizzabile *ex* art. 194 co. 3 c.p.p.

2.5.*1*Si riporta di seguito quanto riferito da I A (operante).

In data 26.03.2018, L* A presentò una integrazione di denuncia, asserendo che B D non stava rispettando la misura cautelare applicatagli. In quella sede, l'operante chiese alla donna di produrre le trascrizioni delle conversazioni da lei intrattenute con l'imputato. Sul punto, il teste ha chiarito che inizialmente L A non volle consegnare tali messaggi, i quali furono prodotti unicamente a seguito di ulteriore richiesta dello stesso[48]. Si tratta di 1468 messaggi scambiati reciprocamente tra l'imputato e la parte civile, dei quali 962 successivi al giorno in cui fu applicata la misura cautelare a B D .In alcuni casi, la conversazione fu iniziata dall'imputato, in altri dalla parte civile.

Da accertamenti svolti, emerse che B D e L A si incontrarono nei motel indicati precedentemente, nel periodo successivo all'applicazione della misura cautelare.

A seguito di due segnalazioni della parte civile, gli operanti ricercarono, in due diverse occasioni, un'arma da fuoco che sarebbe stata irregolarmente detenuta dall'imputato: tale arma non fu mai trovata, in nessuno dei luoghi indicati da L A

Il 02.06.2018 B' G sporse una denuncia nei confronti della parte civile, rea - a suo avviso ~ di essersi presentata due volte durante la festa del Comune di presso la bancarella dove lui lavorava, insieme ad altri uomini, per provocarlo.

Più in generale, il teste ha riferito che "*ogni giorno cambiavano atteggiamenti e opinioni entrambi, c'era un giorno in cui si presentava lui, diceva che il rapporto era migliorato, due o tre giorni dopo diceva che avevano litigato nuovamente, e quindi ci sono vari passaggi in cui le loro opinioni in merito al loro rapporto continuavano a cambiare*" *[49][50]*.

Su domanda della parte civile, il teste ha spiegato di aver visto la mattina del 17.02.2018 L A con un occhio rosso "*ma, a mio parere, che non è un parere tecnico di un medico, non sembrava relativo a percosse. Infatti, inizialmente noi ci siamo anche stupiti di questo fatto* (della denuncia per lesioni, n.d.a.), *perché segni evidenti non ne aveva*"[5]®. Quella mattina, inoltre, la parte civile "*si sfregava gli occhi, quindi presumo che l'arrossamento fosse dovuto solamente al fatto che lei si sfregasse gli occhi. Non abbiamo visto segni evidenti, infatti ci siamo domandati come... cioè diciamo che dalle dichiarazioni a quello che era visibile non c'era un riscontro*"*[51]*.

TI fp.qtp, prima del febbraio 2018, non ricevette mai alcuna denuncia da parte di

L Ali

6. C G

Sì riporta di seguito quanto riferito da C . G , operante.

Il 24.03.2018, L A si presentò in caserma per denunciare nuovamente B . D , reo - a suo dire - di non aver rispettato la misura cautelare applicatagli, avendola avvicinata per strada in una occasione alcuni giorni prima. Tuttavia, se ne andò dalla caserma prima di presentare formalmente la denuncia, dichiarando che aveva poco tempo e che sarebbe tornata.

Il 12.06.2018 il teste intervenne a seguito di una lite verificatasi a presso il ristorante " . Sul posto erano presenti, oltre a B D "e L A , diverse altre persone, tra cui nuovo fidanzato della parte civile. I due uomini si guardarono "in cagnesco" davanti agli operanti: il N disse all'imputato che per lui era tutto finito, quest'ultimo lo definì un infame.

Sul braccio di B' D< non era visibili segni di bruciatura da sigaretta.

Il teste, prima del febbraio 2018, non ricevette mai alcuna denuncia da parte di L A

Non sono risultate al teste notizie di aggressioni operate da B D . ad altri ragazzi del paese.

7. F W

Si riporta di seguito quanto riferito da F W amico dell'imputato dal 2011.

Il teste ha dichiarato di aver frequentato con una certa abitualità l'imputato e la parte civile negli ultimi tempi. Il F ha riferito di non aver mai. visto litigare la coppia, così come ha riferito di non aver mai visto segni di percosse sul corpo di L A , né di avere da lei ricevuto delle confidenze circa possibili maltrattamenti subiti dall'imputato.

Il teste ha poi dichiarato che B D... era geloso, ma non in modo eccessivo. Non aveva però piacere a che la parte civile lavorasse nel bar di ~ Infine, il F ha detto di non essere a conoscenza degli esatti motivi per i quali l'imputato si dimise da un lavoro a tempo indeterminato.

8. Si riporta di seguito quanto riferito da B G _ . fratello dell'imputato.

Il teste ha riferito che negli ultimi anni vedeva tre o quattro giorni a settimana B. _ D e L A . Non ha mai notato particolare tensione nel

rapporto tra il fratello e la compagna, avendo assistito al più a "*piccoli screzi che ci possono stare in tutte le coppie*"[52]. Solitamente era L A ad alzare la voce nei litigi,
mentre B D cercava di tranquillizzarla.

L'imputato è stato descritto come una persona "*gelosa, però nel giusto*"[53], senza essere ossessivo. Anche L A , ad ogni modo, era gelosa. Il teste ha negato di aver
visto segni di percosse sul corpo di quest'ultima, così come ha dichiarato di non essere a conoscenza che il fratello la pedinasse. La parte civile era libera di poter uscire di casa e spesso vedeva le amiche. L A non gli confidò mai di aver subito dei
maltrattamenti.

Il teste non ha ricordato di aver ricevuto una telefonata da L A la notte tra il 16.02.2018 e il 17.02.2018. Non ha mai ricevuto alcune confidenza sul fatto che il fratello potesse aver ingerito della candeggina. B D gli disse solamente
che quella sera aveva deciso di guidare lui e aveva a tal fine fatto allontanare la parte civile dal posto di guida.

Da dopo l'episodio del 16.02.2018 il teste non ha più voluto vedere la parte civile perché "*ha detto, cose su mio fratello non veritiere*"[54].

Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza che il fratello percosse altri ragazzi del paese. Nel mese di giugno, mentre i fratelli B (con alcuni amici) stavano
mangiando la pizza, gli si avvicinò con fare minaccioso N D . N
M , fratello di quest'ultimo, intervenne a separare N D ? dal resto del gruppo e lo colpì con due pugni, in quanto riteneva che avesse torto.

E D si licenziò da una società appaltatrice dell'. ~ a causa
della pendenza del processo penale nei suoi confronti, circostanza non gradita alla società.

Infine, il teste ha chiarito che l'imputato non ha mai posseduto un'arma.

9. Si riporta di seguito quanto riferito da B *A.* , fratello

dell'imputato.

Il teste ha descritto la relazione tra l'imputato e la parte civile, soggetti che vedeva tre o quattro volte a settimana, come "*una relazione normalissima con i sorrisi, le risate, le discussioni per le cose futili*"[55]. I litigi non erano frequenti. B A non vide mai il
fratello picchiare, maltrattare, pedinare o insultare L A , così come non ricevette alcuna confidenza al riguardo dalla ragazza. Quest'ultima era libera di uscire di
casa, in quanto B D non era particolarmente geloso (lo era "*come tutte le*

persone, nella norma"[56]).

Il pomeriggio del 16.02.2018, intorno alle 17.00, il teste ricevette una telefonata dalla parte civile, la quale gli disse che aveva litigato con l'imputato, che voleva andare via di casa e che quest'ultimo la stava supplicando di rimanere. Gli disse anche che B D aveva tentato di ingerire della candeggina. Il teste si recò quindi a casa del fratello, ma non vide la sostanza alcoolica, né sentì il suo odore *("anche perché, qualora fosse successo realmente, era successo magari da due ore"[57]).* Vide però l'imputato piangente sul letto e L A: che lo insultava *("Sei un deficiente, sei un cretino, sei un uomo di merda,*

un uomo di 40 anni non piange come un bambino"[58]). Dopo un po' di tempo, la parte civile andò via di casa, portando con sé qualche indumento. Il teste rimase un po' a consolare il fratello e poi tornò a casa. Nel corso della serata non ricevette altre telefonate da parte di L. A

La mattina successiva, B A si presentò in caserma, in quanto la
parte civile aveva telefonato ai genitori del teste dicendo: "*Venite in caserma, sono in caserma, mi ha rotto il naso, mi ha menata*"[59]. Il teste giunse da Carabinieri e vide che A "*non aveva nulla*"[60]. Il fratello gli raccontò che la sera precedente lui e la donna si trovavano in auto e, mentre lui guidava senza una meta precisa, avevano semplicemente discusso con la parte civile: quest'ultima però "*aveva cominciato ad urlare ed aveva chiamato i Carabinieri*"[61]. Quella stessa notte, B D • si presentò a casa dei genitori della
ragazza per chiarire.

Dopo questo episodio, il teste ha smesso di frequentare L A Ad ogni modo, quest'ultima e B D continuarono a frequentarsi e trascorsero dei momenti anche in degli alberghi. La parte civile inviava spesso dei messaggi molto affettuosi all'imputato.

La notte del 04.06.2018, L A si presentò per due volte con la sua auto (una), avente lo stereo "*a tutto volume*"[62], sotto casa dell'imputato (e del
teste).

Il 12.06.2018, al ristorante " >" di , B . D stava mangiando con B G ? ed alcuni amici. Ad un certo punto, secondo quanto riferito al teste dall'imputato, mentre quest'ultimo stava fumando una sigaretta fuori dal locale, si avvicinò L A. dicendogli: "*Se ti vedo ancora a ~ ti taglio la gola*"[63]. Dopodiché, la ragazza spense una sigaretta sul braccio dell'imputato, il quale si allontanò e chiamò il teste, che si recò immediatamente sul posto. Intervennero anche i Carabinieri. Dopo che questi ultimi si allontanarono, s si avvicinò in modo
minaccioso a e ai suoi fratelli , però, sopraggiunse

Cfr. testimonianza ,p.55.

[57] Cfr. testimonianza > P-44.

[5R] Cfr. testimonianza , p. 44.

[59] Cfr. testimonianza , p. 46.

[60] Cfr. testimonianza , p. 46.

« Cfr. testimonianza , p. 46.

[62] Cfr. testimonianza , p. 48.

[63] Cfr. testimonianza , p. 51.

---

[1] Cfr. deposizione

[2] Cfr. deposizione

[3] Cfr. deposizione

[4] Cfr. deposizione

[5] Cfr. deposizione parte civile, p. 8.

[6] Cfr. deposizione parte civile, p. 10.

[7] Cfr. deposizione parte civile, p. 10.

[8] Cfr. deposizione parte civile, p. 10.

[9] Cfr. deposizione parte civile, p. 11.

[10] Cfr. deposizione parte civile, p. 13.

[11] Cfr. deposizione parte civile, p. 14.

[12] Cfr. deposizione parte civile, p, 14.

[13] Cfr. deposizione parte civile, p. 14.

[14] Cfr. deposizione parte civile, p. 15.

[15] Cfr. deposizione parte civile, p. 15.

[16] Cfr. deposizione parte civile, p. 15.

[17] Cfr. deposizione parte civile, p. 32.

[18] Cfr. referto medico del 17.02.2018, ore 02.28.

[19] Cfr. deposizione parte civile, p. 18.

[20] Cfr. deposizione parte civile, p. 20.

[21] Cfr. deposizione parte civile, p. 25.

[22] Cfr. deposizione parte civile, p. 33.

[23] Cfr. deposizione parte civile, p. 33.

[24] Cfr. deposizione parte civile, p. 33,

[25] Cfr. deposizione parte civile, p. 33.

[26] Cfr. deposizione parte civile, p. 33.

[27] Cfr. anche elenco dei messaggi tra imputato e parti civile acquisito agli atti. Si precisa che il Giudice ha
acquisito tale documento nonostante l'opposizione di parte civile, in quanto L A ha riconosciuto i messaggi in essi contenuti, letti in udienza dalla difesa dell'imputato.
/

[28] Cfr. deposizione parte civile, p. 27.

[29] Cfr. deposizione parte civile, p. 28.

[30] Cfr. anche accertamenti di p.g. riguardanti la. presenza dell'imputato e della parte civile nei motel
menzionati.

[31] Cfr. scrittura privata del 24,04.2018.

[32] Cfr. deposizione parte civile, p. 38.

[33] Cfr. testimonianza

[34] Cfr. testimonianza

[35] Cfr, testimonianza

[36] Cfr. testimonianza

[37] Cfr. testimonianza

[38] Cfr. verbale di contestazione della violazione dell[7]art. *75* t.u. stup. del 08.10.2017, a carico di
A

[39] Cfr. testimonianza , p. 18.

[40] Cfr, testimonianza , p. 12.

[41] Cfr. testimonianza , p. 13.

[42] Cfr. mappa dell'area acquisita con il consenso delle parti, sulla quale la teste ha cerchiato l'area in cui verosimilmente fu portata la figlia dall'imputato.

[43] Cfr. testimonianza , p. 12. >

[44] Cfr. testimonianza

[45] Cfr. testimonianza

[46] Cfr. testimonianza

[47] Cfr. testimonianza p. 23 e p. 30.

[48] Cfr. cd contenente i messaggi tra e , dal 12.02.2018 al 23.03.2018.

[49] Cfr. testimonianza p. 11. к >

[50] Cfr. testimonianza p. 12. V

[51] Cfr. testimonianza

[52] Cfr. testimonianza

[53] Cfr. testimonianza

[54] Cfr. testimonianza

[55] Cfr. testimonianza

e bloccò N D , colpendolo anche con due pugni, dicendogli: "*Sparisci che fai solo casino*"[64]. Durante la colluttazione fra i fratelli N rimase coinvolto anche B _ A' il quale fu spinto contro un muro.

L'imputato lasciò il lavoro perché "*non aveva più la testa*"[65]. Il teste ha infine dichiarato di non essere a conoscenza che il fratello percosse altri ragazzi del paese.

3. La valutazione di (non) attendibilità e credibilità della parte civile.

Tanto premesso, è necessario analizzare il materiale probatorio acquisito. L'accusa si fonda principalmente sulle dichiarazioni della parte civile: è pertanto necessario un attento vaglio della sua attendibilità e della sua credibilità. Può anticiparsi che tale vaglio ha dato risultati decisamente negativi.

Dall'istruttoria svolta è infatti emerso in primo luogo un quadro di sostanziale inattendibilità della parte civile, desumibile da una pluralità di elementi.

In primo luogo, deve considerarsi il comportamento tenuto da L A successivamente alla denuncia del 17.02.2018 e alla conseguente applicazione della misura cautelare. La parte civile, durante la sua deposizione, pur se con notevole reticenza, ha ammesso di aver continuato a frequentate Bì D -, almeno fino ad aprile 2018. Durante tale periodo, la donna non si limitò ad incontrarlo per parlare della figlia, ma ebbe con lui una pluralità di rapporti sessuali, così come provato - oltre che dalle dichiarazioni di praticamente tutti i testi (parte civile compresa), anche - dagli accertamenti svolti dalla p.g. nei vari motel dove la coppia si recò. Non solo, il rapporto tra i due proseguì anche oltre il piano meramente sessuale, come dimostrato dalla gita al Mottarone che L _. A fece con l'imputato, dal pranzo avuto con quest'ultimo a , dall'incontro nel parcheggio di o da quello a

Il tenore delle conversazioni su Whatsapp tra imputato e parte civile conferma questa ricostruzione. Il contenuto di questi messaggi è decisamente oscillante, in quanto si alternano conversazioni in cui L A manifesta freddezza nei confronti di B D<>, ad altri in cui emerge la complicità di coppia tra i due.
Contrariamente a quanto riferito dalla parte civile durante la sua deposizione, le conversazioni non riguardano solamente la gestione della figlia. Vi sono infatti anche messaggi a chiaro contenuto sessuale[66], messaggi in cui la parte civile manifesta gelosia nei confronti dell'imputato[67] e messaggi in cui dichiara il suo amore nei confronti di quest'ultimo[68]. Si evidenzia poi come sostanzialmente non

vi siano messaggi offensivi o minatori inviati dall'imputato alla parte civile[69], il quale al più manifesta gelosia e timore

64. Cfr, testimonianza , p. 52.
65. Cfr. testimonianza . p. 56.
66. Cfr. messaggi del 16.02.2018 a partire dalle 11.50.
67. Cfr. messaggi del 20.02.2018 a partire dalle 15.00; messaggi del 18.03.2019 a partire dalle 13.59.
68. Cfr. messaggi del 19.03.2018 a partire dalle 17.22 (prolungatisi per tutto il resto della giornata).
69. A tal proposito si evidenzia solamente un messaggio in cui allude a possibili atteggiamenti sessualmente molesti posti in essere dal nei confronti della figlia

(esprimendosi talvolta anche in modo volgare) che la ragazza abbia relazioni con altri uomini. B; D< invia invece molti messaggi in cui dichiara il suo amore per
la parte civile ed evidenzia la sua sofferenza per essere stato abbandonato dalla donna. Alla luce del contenuto dei messaggi, risulta comprensibile la ritrosia manifestata da L A nel momento in cui le fu richiesto dall'I di consegnare le
conversazioni avute con l'imputato.

L'istruttoria ha inoltre fatto emergere il ragionevole dubbio che la parte civile, da febbraio 2018 in poi, provocò in diverse occasioni B D con il proposito
di aumentare la sua gelosia e indurlo a violare la misura cautelare. Ciò è desumibile, ad esempio, dalle dichiarazioni di B A il quale ha dichiarato che la notte
del 04.06.2018 la parte civile si presentò sotto casa dell'imputato con l'autoradio della propria auto "a tutto volume", al fine di provocarlo. Si tratta, all'evidenza, di episodio riferito dal fratello dell'imputato (come tale potenzialmente ricostruito con la l'obiettivo di proteggere quest'ultimo), ma che - considerando gli altri elementi (di cui si è già detto e di cui si dirà) evidenzianti la complessiva scarsa attendibilità di L A -
acquisisce assoluta verosimiglianza e, ad ogni modo, fonda il ragionevole dubbio circa la sussistenza di comportamenti provocatori della parte civile.

Deve poi evidenziarsi come la parte civile abbia sempre utilizzato lo strumento della denuncia penale con estrema frequenza e, alla luce di quanto emerso dagli atti, con leggerezza. A tal proposito, si rileva come già nel 2013 L A denunciò il
compagno, salvo poi riconciliarsi con lui dopo pochissimi mesi e sposarsi nel settembre 2014. Comportamento scarsamente equilibrato che si ripresentò dopo la denuncia del 17.02.2018, alla quale seguirono (almeno) due mesi di ulteriori frequentazioni con l'imputato, costellati da rapporti sessuali e da un'ulteriore denuncia del 26.03.2018, oltre che da due segnalazioni relative al possesso di un'arma d parte di B D (arma
mai trovata nonostante le ricerche degli operanti). Inoltre, non può rilevarsi come, tra la prima e la seconda udienza del processo, vi furono almeno due episodi in cui la parte civile fu coinvolta in litigi con B D< i quali richiesero l'intervento dei
Carabinieri. La valutazione di questi episodi è già stata effettuata da questo Giudice in sede cautelare: qui occorre solamente evidenziare come certamente L A non
fece nulla per allentare la tensione con l'imputato, i parenti e gli amici di quest'ultimo: la stessa parte civile ha ammesso durante la deposizione di aver spento una sigaretta sul braccio del marito il 12.06.2018.

Insomma, il quadro probatorio ha evidenziato come L A abbia
sempre tenuto un comportamento oscillante nell'ambito di una relazione indubbiamente problematica. La donna - anziché prendere nettamente le distanze

da B D(» (limitando effettivamente i rapporti con quest'ultimo alla gestione della figlia) - continuò nei mesi successivi all'applicazione della misura cautelare a sentirlo, a

(messaggi del 14.03.2018 a partire dalle 11.18). Vi è poi un messaggio in l'imputato dice alla parte civile: "*Cazzo che stronzo. Hai già scopato*", alludendo a un possibile rapporto da quest'ultima avuto con un altro uomo
(messaggio del 15.03.2018, ore 19.57). Allo stesso modo, vi è un messaggio in cui B
De accusa
L A ' di aver avuto rapporti sessuali con altri: "*Sono proprio un coglione mi ha scritto che ti sei*
fatta scopare che hai squirtato e che non ti vuole vaffanculo hai ha figlia con me. Mi fai schifo"
(messaggi del 19.03.2018 a partire dalle 00.00).
frequentarlo, ad avere rapporti sessuali con lui, a provocarlo, a denunciarlo, a manifestare il suo amore nei suoi confronti. Tale altalenante comportamento - ben compendiato dalle parole dell'1 *("ogni giorno cambiavano atteggiamenti e opinioni entrambi, c'era un*
giorno in cui si presentava lui, diceva che il rapporto era migliorato, due o tre giorni dopo diceva che avevano litigato nuovamente, e quindi ci sono vari passaggi in cui le loro opinioni in merito al loro rapporto continuavano a cambiare") - non può certamente essere ricondotto ad una fisiologica fase successiva alla rottura del rapporto sentimentale tra vittima sottomessa e soggiogata - quale evidentemente non era L A - e soggetto maltrattante, come ha
invece cercato di far credere la difesa di parte civile.

Alla valutazione di inattendibilità di L A si aggiunge anche quella di non credibilità. Innanzitutto, dal punto di vista della credibilità intrinseca, non possono non rilevarsi le continue contraddizioni e reticenze manifestate dalla parte civile durante la sua deposizione.

In primo luogo, la stessa ha dapprima dichiarato che prima del febbraio 2018 l'imputato, pur se in modo non grave, le mise le "mani addosso", salvo poi immediatamente smentirsi dicendo che fino a quella data l'imputato non aveva mai manifestato condotte fisicamente violente nei suoi confronti. Allo stesso modo, dapprima ha spiegato che in quel primo periodo temporale non fu mai minacciata dall'uomo, salvo poi smentirsi poco dopo.

In secondo luogo, L A: ’ ha cambiato versione sulle modalità con le quali B Di giunse al bar la sera del 16.02.2018 (a piedi o con la sua auto).

In terzo luogo, la parte civile ha dapprima detto che, immediatamente dopo essere salita in auto con l'imputato, quest'ultimo divenne manesco, salvo smentire questa circostanza poco dopo.

In quarto luogo, L A ha detto di non ricordare di essere stata strozzata con una sciarpa dall'imputato (come aveva dichiarato a s.i.t.), ma di essere stata solamente colpita con uno schiaffo.

In quinto luogo, la parte civile ha continuato, ripetutamente, a fornire versioni diverse sul fatto che ebbe rapporti sessuali con l'imputato

successivamente al febbraio 2018, dapprima ammettendo di aver avuto un rapporto sessuale, poi negando la circostanza (nell'evidente tentativo di confermare quanto aveva dichiarato in sede di s.i.t. e contestatole dal p.m.), infine ammettendo di aver avuto una pluralità di rapporti sessuali con l'imputato.

In sesto luogo, L A . ha dapprima negato di aver frequentato B D nel periodo successivo a marzo 2018, salvo poi affermare di non ricordarsi esattamente, per poi, infine, smentirsi nuovamente ammettendo la frequentazione.

Scarsamente verosimile è poi la ricostruzione della serata del 16.02.2018.. Per comodità espositiva, si analizzerà il tema successivamente.

Infine L A appare non credibile anche sotto il profilo della credibilità estrinseca.

Le dichiarazioni della parte civile non trovano sostanzialmente alcun riscontro esterno. Tale valutazione non si fonda sulle deposizioni dei testi della difesa, tutti soggetti legati da un particolare legame con l'imputato (di parentela o di profonda amicizia) e, in quanto tali, potenzialmente interessati a difenderlo.

La valutazione di non credibilità si fonda invece su una attenta valutazione degli elementi di prova risultanti dagli altri testi dell'accusa e dalle fonti documentali.

Ancora una volta, per comodità espositiva, si analizzerà il tema a breve, contestualmente all'esame dei singoli reati contestati, dei quali si procede ora a trattare.

4. Il reato di cui al capo c).

Nel capo c) di imputazione si contesta all'imputato di aver arrecato delle lesioni personali aggravate alla parte civile.

La prova della sussistenza di tale reato non è stata però raggiunta.

È già stato analiticamente argomentato il vaglio di non attendibilità e credibilità della parte civile. Già questa valutazione imporrebbe di dover assolvere l'imputato. Tuttavia, pare il caso di evidenziare una serie di ulteriori elementi che rendono ancora meno credibile il racconto della donna.

Innanzitutto, sorprende che L A: non sia riuscita a ricordare come effettivamente le furono arrecare le lesioni dall'imputato, avendo dapprima dichiarato, in sede di s.i.t,, di essere stata strozzata con una sciarpa da B D< (oltre che, verosimilmente, da lui schiaffeggiata), salvo poi affermare di non ricordare che l'uomo le strinse la sciarpa intorno al collo.

La prova della sussistenza delle lesioni potrebbe discendere dalle dichiarazioni dei genitori della parte civile. In particolare, la K ha dichiarato di aver visto la figlia,

appena rientrata a casa quella notte, "*tutta segnata in faccia, rossastra, con dei piccoli graffi, dei segni, dei lividi sul collo*". L M invece ha riferito che quella notte la figlia
presentava dei lividi (anche se non è stato in grado di indicare in quale parte del corpo questi fossero collocati). Queste dichiarazioni risultano clamorosamente smentite da una pluralità di altre fonti di prova. In primo luogo, gli operanti D e I ~ testi
imparziali per definizione - non notarono alcun livido sul corpo della ragazza. In particolare il D . che incontrò L A la notte stessa della presunta aggressione, ha descritto quest'ultima come avente il viso arrossato "*gonfio di lacrime*", ma privo di lividi. Scrupolosamente, avendo appena saputo dalla parte civile della riferita aggressione, le consigliò di recarsi al pronto soccorso. L
che vide L
A poche ore dopo, ha manifestato addirittura lo stupore che quest'ultima avesse intenzione di denunciare B . D per lesioni, posto che "*non aveva segni evidenti*". Il teste ha invece spiegato che la ragazza continuava a sfregarsi gli occhi, circostanza che probabilmente causò il rossore sul viso. Lo stesso referto medico conferma, sostanzialmente, l'assenza di una malattia. La prognosi di un giorno ~ di fatto una "non prognosi" - si fonda su una diagnosi di "trauma distar sivo cervicale" e di "contusioni superficiali al volto". Si tratta di una prognosi fondata su una diagnosi asintomatica, effettuata, in via prudenziale, solamente sulla base delle dichiarazioni della paziente che riferì ai sanitari di essere appena stata percossa da un uomo: questi ultimi non accertarono personalmente alcuna alterazione anatomica/funzionale sul corpo di L
A

Tanto premesso deve ritenersi che (nella migliore delle ipotesi) i genitori della parte civile rilasciarono le dichiarazioni prima riportate in quanto suggestionati dalla preoccupazione per il racconto loro riferito dalla figlia, oltre che per sicura ostilità nutrita nei confronti dell'imputato.

Sulla base di queste considerazioni, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

5. Il reato di cui al capo b).

Nel capo b) di imputazione si contesta all'imputato di aver privato della libertà personale L A per un "periodo di tempo apprezzabile".

Anche la prova della sussistenza di tale reato non è stata però raggiunta.

Si rinvia, ancora una volta, al vaglio di non attendibilità e credibilità della parte civile. Ad esso devono aggiungersi una serie di ulteriori considerazioni, che devono prendere le mosse dall'esame dei messaggi scambiati tra imputato e parte civile nel corso del 16.02.2018 e nei giorni immediatamente successivi[1].

Innanzitutto, poche ore prima del presunto sequestro, l'imputato scrisse alla parte civile: "*Nn mangio neanche oggi devo diventare il frigo di prima con il dente ti devo*

fare impazzire a te. Un figo"; L A ' rispose: "*Mi piace sentirti così... con la voglia di cambiare...*
Ci vediamo dopo... ok B D quindi aggiunse: "*E ti devo scopare nella vasca stanotte dormiamo lì se vuoi*"; la parte civile rispose: "*Va bene... a dopo... ma poi è molle nella vasca...* ©©©© l'imputato quindi concluse: "*La vasca vuota... e poi ce manuzza*".

Fino alle 14.43 la coppia parlò tranquillamente della figlia, intenta a fare i compiti. Alle 15.29 B D chiese alla moglie di raggiungerlo. Alle 18.59, a seguito di
un messaggio dell'imputato *(Scusami"),* L A gli scrisse: "*E stata pesante*".
L'imputato rispose quindi: "*Passo a prendere il Banco. Dai Dai un Po ciò giocato. Certo che l'amore gioca. Brutti scherzi*".

Intorno alle ore 22.20, l'imputato scrisse ripetutamente "*ti amo*" alla parte civile.

Alle 08.01 del 17.02.2018 B1 D< scrisse alla moglie: "*Fino alle cinque dai carabinieri ad Ai ... quando ti calmi chiama qualcuno dei miei per mia figlia per vederla*".

Nei giorni successivi, la parte civile, pur affermando di voler lasciare "*l'amore della sua vita*", nonostante le ripetute dichiarazioni d'amore ricevute da quest'ultimo, non fece alcun riferimento all'episodio verificatosi la notte tra il 16.02.2018 e il. 17.02.2018[2].

La ricostruzione dei messaggi scambiati da L A: e B
D ridimensiona la gravità del racconto reso dalla parte civile. Innanzitutto, poche ore prima del presunto sequestro, i coniugi parlarono in modo complice di sesso e, poco dopo, della figlia. Tra le 15.29 e le 18.59 verosimilmente si verificò l'episodio in cui B De pietosamente implorò la parte civile di non lasciarlo. Dopo poco
(tralasciando l'ambiguo riferimento al "Banco" e al "gioco"), l'imputato scrisse numerosi "ti amo" a L A , fino, verosimilmente, a pochi minuti dal loro incontro al bar.
Pertanto, da quanto emerge dai messaggi (privi di qualunque connotato aggressivo, minaccioso o ingiurioso), non può assolutamente ritenersi che tale incontro iniziò effettivamente con B D che, non appena fece salire la parte civile
sull'auto, la minacciò di morte (unica circostanza sempre confermata dalla donna in tutte le versioni dell'episodio fornite).

L'imputato quindi si fece riaccompagnare a casa e L A tornò al bar, dopo aver telefonato - secondo quanto da lei dichiarato - a B . G , il quale però ha riferito di non ricordare quella telefonata. La donna, al bar, fu nuovamente raggiunta dal marito, che salì sulla sua auto. L A ' guidò quindi quasi fino a casa dei suoi genitori, ma improvvisamente - nella versione fornita dalla donna - l'uomo tirò il freno a mano, salì al posto di guida e la costrinse a collocarsi nel sedile posteriore, nonostante il tentativo di fuga della donna. In tale frangente si sarebbe verificata l'aggressione di cui al capo c) di imputazione. È evidente che -

considerando la totale inattendibilità e non credibilità di L A la ricostruzione delle ore
antecedenti al presunto sequestro, la non verosimiglianza del racconto relativo alle lesioni subite dalla parte civile - le modalità di inizio della asserita privazione della libertà - così come descritte dalla parte civile - appaiono investite da un ragionevole dubbio sulla loro fondatezza. Inoltre, concentrando l'attenzione sui minuti immediatamente successivi, sorprende come L A pur potendo disporre del suo cellulare, non cercò
di telefonare a nessuno per richiedere aiuto. A tal proposito, risulta inverosimile la giustificazione che non sapeva dove avesse messo il cellulare: nella sua ricostruzione dei fatti, la parte civile, collocata nei sedili posteriori, avrebbe avuto tutto lo spazio visivo possibile per cercare il telefono sia nei sedili posteriori che in quelli anteriori, comportamento che sarebbe dovuto risultare naturale e spontaneo se avesse effettivamente nutrito un fondato timore per la sua incolumità.

Ancora, venendo al momento in cui l'imputato l'avrebbe portata nella isolata zona boschiva, non si comprende come mai la donna, quando Bi D si gettò
-
in ipotesi - a terra in un momento di disperazione, non cercò di scappare.

Altro elemento critico nella ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile è quello relativo alla telefonata fatta alla sorella C , mentre si trovava ancora in auto con il marito. Tale circostanza, pur se confermata dalla R , non è stata ricordata da
L Mi * (il quale ha addirittura detto che lui e i suoi familiari erano
assolutamente tranquilli fin tanto che la figlia tornò a casa, non sospettando minimamente quello che poi lei gli avrebbe di lì a poco riferito), circostanza che stupisce se si considera la drammaticità del tenore che avrebbe dovuto avere quella chiamata.

Ancora, lo stesso L M non ha ricordato di aver strappato di mano
il telefono alla parte civile (come da lei invece dichiarato), mentre questa era intenta a parlare con l'imputato. Si ricorda che il teste è stato sentito in dibattimento pochissimi mesi dopo il fatto.

Risulta poi smentito il fatto che l'imputato quella sera si sarebbe trovato in uno stato di ebrezza alcoolica: sottoposto ad alcool test nelle immediatezze dei fatti, risultò assolutamente sobrio.

Infine, si ribadisce che nei messaggi dei giorni successivi la coppia non fece alcun riferimento all'episodio e che L A: non manifestò mai alcun timore nei
confronti del marito, circostanza che sarebbe stata invece fisiologica se effettivamente B D< l'avesse percossa e lesa, sequestrata, portata in un bosco di notte e
minacciata di morte attraverso lo schiacciamento di un treno.

In definitiva, deve ritenersi sussistente il ragionevole dubbio che la parte civile abbia arricchito la narrazione dell'episodio della sera del 16.02.2018 con dettagli finalizzati a drammatizzare l'accaduto e a vittimizzare se stessa. Alla luce di tutte le considerazioni svolte deve ritenersi verosimile che la coppia trascorse

alcune decine di minuti in auto, alternando momenti di litigio a momenti più distesi, vagando senza una meta precisa per le strade intorno a Sesto Calende (come dichiarato da B A' i, mentre erano intenti a parlare - magari con toni accesi e reciprocamente polemici - ai loro problemi sentimentali. Non può invece dirsi assolutamente provato che l'imputato privò unilateralmente L A iella sua libertà personale, nemmeno per un breve periodo di tempo.

L'imputato deve essere assolto anche in relazione al capo b) di imputazione, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto.

6. Il reato di cui al capo a).

Nel capo a) di imputazione si contesta all'imputato di aver maltrattato la parte civile a partire da settembre 2013.

Anche la prova della sussistenza di tale reato non è stata però raggiunta.

Preliminarmente occorre evidenziare come l'istruttoria abbia consentito di enucleare un unico episodio specifico nel quale - secondo la tesi accusatoria - l'imputato pose in essere una condotta aggressiva nei confronti di L A : quello del 16.02.2018. Si è già ampiamente detto di come, in realtà, il quadro probatorio non abbia consentito di ritenere verosimile la versione fornita dalla parte civile sull'accaduto. Ad ogni modo ~ anche volendo falsificare i risultati di prova ritenendo accertata la condotta violenta - è di tutta evidenza come non possa essere in ogni caso configurato, in assenza di altri episodi, il delitto di cui all'art. 572 c.p., tipico reato abituale.

Infatti, né L A né i suoi genitori sono stati in grado di indicare altri episodi specifici in cui l'imputato aggredì percosse, minacciò o ingiuriò la parte civile. Quest'ultima ha addirittura affermato che i rapporti con l'imputato furono sostanzialmente buoni fino al settembre 2017, essendo caratterizzati solamente dalla gelosia ossessiva di B . D< .La parte civile, come detto, in una delle versioni fornite ha specificato di aver ricevuto minacce di morte e che l'imputato le mise le mani addosso, circostanze poco prima decisamente negate. Di fronte a una simile contraddittorietà di dichiarazioni, non può che farsi riferimento alla versione più favorevole all'imputato, per il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". In ogni caso, poi, L A] non è stata in grado di dettagliare alcun episodio di presunti maltrattamenti subiti in quel periodo. Ha infine ammesso che anche lei era solita insultate B De che, nonostante quest'ultimo cercasse di non farla uscire di casa per gelosia, lei lo faceva ugualmente.

La R ha dichiarato che, intorno al 2006, vide la figlia con dei lividi e, un
paio di volte, con un occhio nero. La teste ha specificato che dal 2010 al 2013 ~ periodo nel quale L A visse con l'imputato in un appartamento vicino a quello dei
genitori della parte civile - sentì una decina di volta la coppia litigare, principalmente per motivi di gelosia. Sentì in alcune occasioni la figlia dire: "*Non mettermi le mani addosso*", ma non assistette mai personalmente ad aggressioni poste in essere dall'imputato nei confronti della parte civile. Vide in alcune occasioni dei lividi sul corpo della ragazza, ma quest'ultima negò di aver subito percosse dal compagno. Le dichiarazioni della E non possono
fondare la responsabilità penale dell'imputato. Esse sono innanzitutto assolutamente generiche, non facendo riferimento ad alcun episodio specifico. Non risultano poi confermate da alcun riscontro esterno, ma anzi, direttamente smentite dalle confidenze ricevute dalla parte civile nell'immediatezza dei fatti, la quale negò di essere stata picchiata da B D< . Infine - e la motivazione è assorbente - tutti i fatti
(genericamente) descritti dalla RI si riferiscono a un periodo antecedente alla fine
del 2013, momento a partire dal quale è contestato il delitto di cui all'art. 572 c.p. in imputazione.

L M ha reso delle dichiarazioni completamente inaffidabili,
indubbiamente animate dal desiderio di incriminare E D , soggetto da lui odiato (anche per il fatto che quest'ultimo lo accusò di aver avuto un rapporto sessuale con la figlia e gli sferrò un pugno). Anche in tal caso, i fatti descritti dal teste sono assolutamente generici, non essendo stato enucleato in modo specifico alcun episodio particolare. Anche L M . come la R non assistette personalmente ad alcuna
condotta aggressiva, minatoria o - seconda la prima delle versioni rese - ingiuriante posta in essere da B D< nei confronti della parte civile. Il teste vide solamente la
figlia, in due o tre occasioni, con gli "*occhi neri*": L M. non è stato però in grado di specificare quando vide la ragazza con gli esiti delle condotte aggressive di B: D< le quali ~ per quanto è possibile sapere - poterono verificarsi anche
nel periodo non contestato nel capo di imputazione, in conformità alle dichiarazioni rilasciate dalla R

Insomma, a fronte di dichiarazioni rassicuranti della parte civile e di dichiarazioni generiche e contraddittorie dei genitori di quest'ultima, non è certamente possibile ritenere provati i fatti contestati nel capo a) di imputazione. Peraltro, si deve ancora una volta evidenziare la particolare animosità nutrita da tutta la famiglia L nei confronti
dell'imputato (e della famiglia di quest'ultimo), emergente anche dai fatti verificatisi successivamente all'inizio del processo, i quali videro coinvolte, oltre ai coniugi, anche le rispettive famiglie, che si minacciarono reciprocamente.

Ciò detto, si deve anche evidenziare come l'istruttoria abbia poi consentito di ricostruire delle dinamiche familiari improntate alla reciproca violenza verbale e non, al

contrario, ad un clima di soggezione continuativa cui l'imputato costrinse la parte civile inerme, quale si sarebbe dovuto accertare per poter ritenere configurato il delitto di maltrattamenti in famiglia. Si ricordi sul punto che per la giurisprudenza "*l'assenza di atteggiamento di passiva soggezione della vittima di condotte astrattamente integranti maltrattamento in famiglia (e anzi di reattiva contrapposizione ai singoli episodi) esclude la configurabilità del reato*"[3] e che "*nel reato di maltrattamenti in famiglia deve escludersi che la. compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia; è infatti necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione e inferiorità psicologica della vittima, (accolto, nella specie, il ricorso dell'imputato avverso la decisione della Corte di merito, la quale aveva, erroneamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p. unicamente sulla base dell'abitualità criminosa della condotta, prescindendo dal necessario accertamento dello stato di soggezione e inferiorità psicologica del soggetto passivo)*"[4]. Risulta evidente come nel caso di specie non si sia raggiunta la prova della sussistenza di questo clima vessatorio, come dimostrato sia dal fatto che L A , per sue stesse dichiarazioni, usciva regolarmente di casa e
lavorava, non curandosi della gelosia del marito, sia dal fatto che la donna certamente rispondeva - almeno da un punto di vista verbale - agli insulti dell'imputato. Infine, non può tacersi il fatto che L A tenne, almeno durante i primi mesi del
processo, una condotta provocatrice nei confronti di quest'ultimo, come già evidenziato.

In definitiva, l'imputato deve essere assolto dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono, non essendo stata raggiunta la piena prova degli stessi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

ĸ D< dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

30.01.2019

Il Giudice
Dott. Marco Montana

[1] Cfr. messaggi del 16.02.2018 a partire dalle 1'1.50.

[2] Cfr. messaggi a partire dal 17.02.2018. In un. messaggio del 19.02.2018 (ore 23.51), L A scrisse all'imputato: "*Io non voglio mai più che capiti quello che è successo stasera*". È evidente che tale messaggio non possa riferirsi all'episodio della notte tra il 16.02.2018 e il 17.02.2018. Il 20.02,2018 (ore 00.04) LI A: i disse al compagno che era stata spaventata da lui. Questo messaggio non. può essere ricondotto con. certezza all'episodio della notte tra il 16.02.2018 e il 17.02.2018, anche considerando proprio il messaggio del 19.02.2018 prima richiamato, nel quale la parte civile criticò un qualche comportamento di B Di " accaduto quella sera (mai menzionato durante l'esame testimoniale).

[3] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2015, n. 5258.

N. 13124/18 R.G.TRIB.

N. 25932/1 gR.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUINTA PENALE

In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 9.01.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

J] R C A , nato in Perù il 1984,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
Difeso d'ufficio
dall'avv
Libero - assente.

, del Foro di
Presente.

IMPUTATO

Vedi allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Il pubblico ministero ha chiesto una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta rimessione di querela.
Il difensore dell'imputato si è associato a tale richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il reato contestato all'imputato risulta procedibile a querela di parte, e preso atto sia della volontà di rimettere la querela manifestata espressamente all'udienza del 19 dicembre u.s. dalla persona offesa, sia dell'accettazione pervenuta dall'imputato, anch'essa documentata in atti, risulta venuta meno la relativa condizione di procedibilità per il reato contestato.
Per questa ragione deve essere pronunciata la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per sopravvenuta rimessione della querela di parte, ponendo - come per legge - a suo carico le spese del presente giudizio.

PQM

Visto l'art. 129 c.p.p.

dichiara non doversi procedere

nei confronti di ***J*** **RCA** in ordine al
reato ascritto per intervenuta remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese del presente giudizio

Milano, 9 gennaio
2019.

IMPUTATO

A) delitto di cui all' art. 612 bis /II c. c.p. perché, con condotte reiterate, molestava gravemente la propria ex fidanzata C N *C.* R in modo da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per la propria incolumità, e da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare:

- non accettando la fine della relazione sentimentale durata circa quattro mesi, percuoteva la donna afferrandole il collo, minacciava di morte più volte la stessa per costringerla a riprendere la relazione;
- minacciava anche il padre della stessa tramite messaggi minatori;
- si appropriava in più occasioni del telefono della vittima;
- si presentava in più occasioni presso l'abitazione della donna, presso il luogo di lavoro e presso la chiesa dalla stessa frequentata.

-in data 15.06.2018 afferrava la vittima per il collo, stringendo forte e si allontanava solo per l'intervento di un passante;
-in data 16.06.2018 urlava per strada contro la donna, minacciandola con una bottiglia di vetro che cercava di lanciarle contro, la spintonava e si appropriava della borsa della stessa che veniva poi recapitata presso la Chiesa dalla stessa frequentata;
-in data 3.07.2018 dopo essersi recato presso la chiesa frequentata dalla vittima e averle inviato una serie di messaggi contenenti minacce, si faceva trovare al rientro della donna presso l'atrio dell'abitazione della stessa e cercava di colpirla con una bottiglia di vetro pronunciando la frase *Adesso ti ammazzo",* non riuscendo nell'intento grazie solo all'intervento di altri soggetti presenti sul luogo dei fatti;
così determinando la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, poiché frequentava meno la chiesa, cambiava il percorso per recarsi sul posto, cercava di rendersi non rintracciabile, facendo anche inventare scuse ai propri familiari per allontanare l'ex fidanzato.

A Milano dal 15 giugno al 3 luglio 2018.

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di in composizione monocratica in persona della d.ssa Daniela Frattini alla pubblica udienza del 25/2/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

il
nato a

1981, libero, presente

IMPUTATO

COME DA ALLEGA TO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero, d.ssa Laura Martello VPO, chiede: condanna per i reati di cui ai capi A e B d'imputazione alla pena di un anno e otto mesi di reclusione; assoluzione dal reato di cui al capo C perché il fatto non sussiste; trasmissione di copia degli atti alla Procura per procedere nei confronti dei testi P. , B , L , C , L ;

fy) del delitto p. e p. dagli arti. 572, 61 n. 11 qulnquies c.p. perché, con reiterate aggressioni fisiche e verbali, abitualmente maltrattava la moglie ,

cagionandole penose condizioni di vita e
tino stato di prostrazione psicologica; in particolare, nel corso dì litigi, quotidiani, perfidi motivi, la insultava con termini del tipo " troia, puttana", le sputava in faccia, la colpiva con calci alle gambe, testate, schiaffi e morsi; durante la notte la colpiva con calci, e le ordinava di andare a dormire sul divano; le spegneva le sigarette sulle braccia e le gettava addosso la cenere; in data 13,06.2014, poiché la moglie gli comunicava la volontà dì separarsi, la insultava e la colpiva con calci e pugni facendola cadere sul pavimento, continuava a colpirla con calci alla gamba sinistra, allo stomaco e alle parti intime dicendo "puttana, troia, sei una cattiva madre, ci vuoi lasciare ", poi afferrava una pentola piena di acqua calda e gliela lanciava addosso alla presenza del figlio minore; in data 3.07.2014 la insultava, la colpiva con schiaffi e pugni, le strappava una ciocca di capelli ,la colpiva con una testata al lato sinistro del capo e le sputava in faccia; in data 5.07.2015 si presentava in un parco ove la moglie stava passeggiando e la ingiuriava dicendole "Puttana, Troia" "Ti auguro ti venga una malattia ! 1 bambini te li porto via in qualsiasi modo ",
Fatto aggravato poiché commesso alla presenza di un minore.
Commesso in con condotta abituale a.partire dall'anno 2009 e fino al luglio 2014.

\ *b) del delitto p.p. dagli arti. 81, 582, 585 in relazione ad arti 576 n. 5, 577 c. 2, 61 'n. 11 quinquìes ap.*
i *poiché ,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, colpendo la moglie P con calci e pugni cagionava la stessa lesioni consistite in " trauma confusivo emitorace destro, trauma cranico non commotivo, trauma confusivo mano destra e polso destro, trauma confusivo parete addominale " ritenute guarìbili in giorni 10; colpendo la moglie con schiaffi e pugni cagionava alla stessa lesioni consistite in "trauma confusivo emitorace destro, trauma cranico non commotivo, trauma confusivo mano destra e polso destro, trauma confusivo parete addominale " ritenute guaribili in giorni* 70.
: Fatti aggravati poiché commessi ai danni del coniuge ,in occasione della commissione del delitto dì cui all'art. 572 c.p. e in presenza di un minore.
Commessi in in data 13.06/270 e 3.07220151 6

c) *del delitto p,p. dall[9]art. 610 c.p. poiché, con minaccia consistita nel riferire alla sorella della moglie che aveva picchiato che se la stessa avesse raccontato ai sanitari questa circostanza, le avrebbe perdere i suoi figli, costringeva P ad omettere questa circostanza e a raccontare ai medici di esser caduta dalle scale accidentalmente.*
Fatto commesso in <

L'avv. ' >, difensore d'ufficio dell'imputato, chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal GIP in data 24/1/2017 Fi C A veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli come da allegata imputazione.

All'udienza del 30/10/2017, respinta l'eccezione preliminare, aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie, che il giudice accoglieva procedendo, all'udienza del 23/4/2018, all'esame dei testi R[1] Si (riesaminata ex art. 197 *bis* c.p.p. all'udienza del 14/5/2018), V M , B] lE , R R , F ; all'udienza del L 14/5/2018 all'esame dei testi P M A B N , C R , ,L all'udienza del 28/5/2018 L M; R all'esame dei testi P> ; all'udienza del 19/11/2018 S' e R M all'esame del e dell'imputato; all'udienza del 7/1/2019 teste I . A all'esame del teste C< M con le ammesso ex art. 507 c.p.p. F forme dell'audizione protetta.

Si acquisivano inoltre, nel corso dell'istruttoria, i seguenti documenti: certificati medici della persona offesa in data 14/6/2014 e 4/7/2014, album fotografico redatto dalla PG in data 7/7/2014 (udienza del 12/3/2018), decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace della odierna persona offesa in data 14/10/2016, certificati medici dell'imputato in data 3/7/2014 (udienza del 23/4/2018), sentenza del giudice di pace in data 12/11/2017 (acquisita dalla cancelleria in data 26/4/2018), cartella clinica relativa a , della persona offesa (udienza del 19/11/2018), CTU nella causa civile di separazione definita con sentenza di primo grado acquisita su accordo delle parti ed ulteriori documenti della difesa (udienza del 7/1/2019), sentenza di separazione (udienza odierna).

Quindi, all'odierna udienza, le parti illustravano le conclusioni trascritte in epigrafe e il giudice decideva come da dispositivo.

La presente vicenda processuale trae origine dalla querela sporta in data 7/7/2014 da R nei confronti del marito F C A , con cui si era sposata nel e dal quale chiedeva di separarsi con addebito al marito con ricorso depositato in data 1 . Il marito resisteva chiedendo a sua volta l'addebito alla moglie. La sentenza di separazione veniva pronunciata in data Nella stessa i figli sono stati affidati all'ente con collocazione preferenziale presso il pare (nella CTU acquisita su accordo delle parti si dà atto della convergenza dei coniugi nel ritenere l'iniziale sistemazione presso la nonna materna inadeguata nell'interesse dei figli). A seguito di querele sporte in data 1/7/2014 e 4/7/2014 dall'odierno imputato contro la R quest'ultima era stata inoltre citata a giudizio per rispondere del reato di lesioni per fatti del 26/6/2014 e 3/7/2014. Il procedimento si concludeva con sentenza di estinzione per remissione di querela emessa in data 21/11/2017, irrevocabile in data 7/3/2018. La remissione di querela interveniva a seguito di un accordo tra le parti (prodotto dalla difesa all'udienza del 7/1/2019), in esecuzione del quale la R revocava la costituzione di parte civile nell'odierno procedimento rinunciando altresì all'azione civile per il risarcimento dei danni conseguenti ai reati di cui all'odierna imputazione (accordo che la R ha riferito essere stato effettivamente concluso tra le parti, per il bene comune dei figli, all'udienza del 14/5/2018).

Nonostante sia evidente che la separazione tra i coniugi sia avvenuta - per lo meno nel suo esordio - in un clima concitato e battagliero, la complessiva istruttoria svolta in questa sede ha condotto la scrivente a convincersi della prospettazione dei fatti della persona offesa — la cui testimonianza è stata sobria e credibile, oltre che avvalorata da elementi di riscontro esterni, come richiesto dall'art. 197 *bis* c. 6 c.p.p. - circa la preesistenza, storica e logica, rispetto ai litigi originati dalla sua decisione di addivenire alla separazione, della condotta maltrattante del coniuge. Va osservato, inoltre, che le prime lesioni attestate sulla persona offesa dal pronto soccorso sono quelle del 13/6/2014, (primo episodio contestato al

capo B d'imputazione), dunque esse risalgono a prima dell'iniziativa giudiziaria di F li querelare la moglie per lesioni, adottata nei luglio seguente in relazione a fatti del 26/6/2014 (su cui la R non è peraltro stata sentita) e del 3/7/2014 (corrispondente al secondo episodio del capo B). Ciò consente una valutazione in termini di assenza di intento ritorsivo da parte della odierna denunciarne, rafforzata dalla circostanza che essa ha revocato la costituzione di parte civile nella prospettiva di una riappacificazione nell'interesse dei figli, evidentemente provati dai litigi e dalla separazione tra i genitori. Mal si concilierebbe dunque, con questo superiore interesse, una residua velleità calugnatoria . Nemmeno l'esame del figlio adolescente della coppia, ammesso sulla base delle gravi dichiarazioni dell'imputato nei confronti della persona offesa, accusata di condotte ai limiti con quelle descritte dall'alt. 570 c. 1 c.p., e che avrebbe potuto in ipotesi modificare tale convincimento, è apparso determinante in questo senso, essendo apparso il ragazzo, da un lato, focalizzato esclusivamente sui fatti dell'estate del 2014, e nulla riferendo circa il pregresso (peraltro egli era in quinta elementare nel 2014), ed avendo manifestato, dall'altro, sentimenti di disprezzo nei confronti della madre e di assoluta complicità col padre, che sminuiscono l'imparzialità dello stesso e non giovano all'attendibilità della testimonianza (valutazione suffragata dagli accertamenti della CTU sulle dinamiche interne al nucleo familiare redatta dallo psicologo d.ssa già citata, acquisita purtroppo soltanto dopo l'audizione del minore, in cui si dà conto della valutazione espressa dalla neuropsichiatra infantile d.ssa , che ha seguito entrambi i figli della coppia in un percorso di logopedia e potenziamento cognitivo, circa la *"presenza di un mandato di svalutazione materna assunto da entrambi i minori, in modo persistente tuttora"* e della sua segnalazione in merito all'opportunità di un intervento di psicoterapia per).

Fatta questa premessa generale, passiamo quindi all'analisi concreta delle condotte ascritte all'imputato. La ha riferito che il comportamento del marito nei suoi confronti ha iniziato a modificarsi nel 2009, in concomitanza con la perdita di un'occupazione da parte del marito,

situazione che era andata ingenerando atteggiamenti di prevaricazione ed umiliazione verso di lei, quali insultarla apostrofandola “troia, puttana”, venirle incontro “testa a testa”, mandarla di notte a dormire sul divano perché era “nervoso”, oltre ad aggressioni fisiche, quali tirarle calci, stringerle i polsi ed anche le parti intime, tirarle i capelli, buttarla per terra e trascinarla. Ha specificato che tali episodi all’inizio erano occasionali, ma andarono intensificandosi col tempo, per concentrarsi soprattutto nell’ultimo anno di convivenza. Ha riferito che in alcune occasioni, a seguito delle percosse, era andata al pronto soccorso, ma non aveva mai avuto il coraggio di dire che era stata picchiata dal marito, perché ne aveva paura, e ciò fino all’accesso del luglio del 2014, ciò che appare coerente, poiché, avendo incontrovertibilmente deciso di separarsi, aveva comunque sfidato le ire del marito.

Ha circostanziato, quanto al fatto del 13/6/2014, che la stessa aveva deciso “di dire basta, di separarsi perché non ce la faceva più” ma che F “non l ’ha presa bene” e l’aveva minacciata dicendole “se tu decidi di andartene da quella porta ti renderò la vita difficile, ti metterò contro i nostri figli”. La donna, ormai decisa, intendeva prelevare i bambini e trasferirsi da sua madre, ma F “non la voleva fare uscire di casa”. Si innescò una discussione in cui lui la provocò con le parole “ti ho sempre trattata male e non ti sei voluta separare, invece adesso lo vuoi, quindi vuol dire che hai un altro”. Inoltre la prese per i capelli e la fece cadere a terra; inoltre, mentre era sul fuoco l’acqua della pasta, lui gliela gettò addosso, fortunatamente prima del bollore. Quindi, per la confusione, intervennero i vicini e la polizia locale. La donna si fece accompagnare in ospedale la mattina dopo da sua sorella. Il certificato medico attesta “presenza di ematomi arti inferiori bilateralmente” e formula la diagnosi di “trauma confusivo arti inferiori”.

Anche il fatto del 3/7/2014 fu preceduto da una violenta discussione perché la donna manifestò di nuovo l’intenzione di andarsene e l’uomo la sua contrarietà, sottraendole a tale scopo le chiavi della macchina. La teste ha precisato che F le sputò in faccia, la colpì con dei pugni e le fece un morso doloroso.

Anche in tale occasione intervennero i vicini di casa e il giorno dopo la R si

recò al pronto soccorso, dove venne visitata e dimessa con la diagnosi di "trauma contusi vo emitorace destro, trauma cranico non commotivo, trauma contusivo mano destra e polso destro, trauma contusivo parete addominale". Dopo il rientro dall'ospedale, la donna riuscì a prendere la sua roba e i bambini e a trasferirsi da sua madre, sempre con il marito alle calcagna che, nei giorni seguenti, la seguiva, la chiamava e la minacciava che se non fosse tornata a casa le avrebbe reso la vita un inferno.

La persona offesa ha riferito di non aver mai aggredito in prima battuta il marito, ma di essersene semmai difesa provocandogli eventualmente i graffi che lui asseriva di aver subito. Ha precisato di essersi confidata di questi eventi con sua sorella - trasferitasi a e a cui il PM ha da ultimo rinunciato - e con qualche amica, ma principalmente nel momento della crisi coniugale.

Data questa circostanza, non stupisce se i riscontri alle dichiarazioni della denunciante si riferiscono essenzialmente ai fatti dell'estate del 2014.

Essi possono distinguersi in riscontri ordinari di attendibilità (quali i certificati medici, già indicati, in cui sono formulate diagnosi che attribuiscono gli ematomi riscontrati a traumi contusivi, escludendone pertanto la scrivibilità ai problemi vascolari di cui la R soffriva; le foto scattate dalla PG al momento della presentazione della denuncia, in cui si vede chiaramente il segno di un morso sul braccio della donna; e le testimonianze *de relato* della persona offesa, quali quelle della madre L , che ha dato conto, inoltre, della condotta persecutoria dell'imputato dopo l'allontanamento della R da casa, e, soprattutto, dell'amica L , che ha confermato che le confidenze della R in merito alle violenze del marito riguardavano l'intero ultimo anno e non, dunque, soltanto gli episodi dell'estate del 2014, ricordando che S le diceva "che aveva paura di addormentarsi perché era spaventata, perché si sentiva osservata e veniva anche insultata di notte" e che lui le sputava anche in faccia) ed in riscontri individualizzanti, idonei a ricollegare il fatto-reato alla persona dell'imputato, che di seguito con maggiore attenzione si esaminano.

In particolare, quanto all'episodio del 13/6/2014, il vicino di casa C ha dato conto della violenta lite tra i due, che lo indusse a portare via con sé

il figlio M , mentre C stava dormendo. L'agente V] intervenuto nell'immediatezza, ha riferito che i coniugi erano entrambi afflitti e si lamentavano vicendevolmente delle percosse subite. In particolare, l'uomo aveva una ferita al petto, un'ecchimosi alla spalla e una al volto, mentre la donna aveva una contusione al ginocchio e lividi alle braccia. Appare riscontrata, dunque, la riconducibilità delle lesioni patite nell'occasione dalla donna al litigio avuto col marito.

Quanto all'episodio del 3/7/2014, i vicini di casa BJ hanno riferito di essere intervenuti sia la sera, poiché i coniugi F stavano litigando pesantemente () ha confermato che lui insultava la R chiamandola "puttana, troia"), sia la mattina successiva, per analoghe ragioni (B ha confermato che F[1] per impedire alla moglie di prendere le chiavi della macchina per andare a lavorare, sostenendo che dal telepass risultava che lei andasse da tutt'altra parte, l'aggrediva strattonandola per un braccio e facendola cadere per terra, tanto che fu poi necessario sdraiarla sul divano affinchè si riprendesse, episodio confermato dalla R sebbene con qualche difficoltà a collocarlo temporalmente). E' questo il riscontro maggiormente significativo dell'intera istruttoria, poiché B e R hanno direttamente assistito ad un'aggressione del marito ai danni della moglie, finalizzata ad impedirle di allontanarsi da casa con la macchina, ma non viceversa, non potendo dunque testimoniare circa le modalità in cui F si sarebbe provocato i graffi al collo, pur attestandone la oggettiva'presenza.

Circa il valore dei riscontri individualizzanti relativamente ai fatti dell'estate 2014 va osservato che essi sono compatibili e dunque avvalorano le dichiarazioni della denunciante (che ha dato conto di aver alzato le mani sul marito per difendersi) e non già quelle del marito (che, a dispetto delle testimonianze di B e R ha negato di aver percosso la donna, accusando invece la predetta di aggredirlo nonché di auto lesionarsi e, comunque, quanto al fatto del 3/7/2014, dichiarando che la donna avrebbe avuto solo una crisi di stress).

Tali riscontri unitamente agli altri elementi sopra richiamati, tutti idonei a valorizzare la genuinità della persona offesa - anche in relazione allo stato d'animo della stessa rispetto alle violenze del marito, come descritto da L . confermano l'efficacia probatoria dell'intera sua testimonianza ai sensi del combinato disposto degli artt. 197 *bis* - 192 c. 3 c.p.p. - e non solo con riguardo all'episodio, peraltro il più grave e quello in relazione al quale la persona offesa ha assunto la veste processuale di testimone assistito, del 3/7/2014 cui tali riscontri direttamente si riferiscono - . Invero, la recente giurisprudenza ha chiarito che, in tema di valutazione della prova, laddove oggetto della testimonianza assistita sia una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi vale a fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria alla chiamata in reità anche in ordine agli altri, purché vi siano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre un'unitaria valutazione delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo (così Cass. Sez. 6 sentenza 13844/2016).

Quanto agli altri testi, essi poco o niente hanno aggiunto al quadro istruttorio come sopra ricostruito. Le testi PJ e B peraltro, hanno reso verosimilmente falsa testimonianza, calunniando sicuramente i verbalizzanti di falso nella redazione delle loro SIT, poiché hanno negato tutte le risposte date all'epoca, senza offrire alcuna giustificazione sensata di quanto potesse essere accaduto in sede di SIT. Addirittura la B ha riferito di aver sempre visto F come una coppia "molto unita, serena, felice" il che è in contrasto con l'intero quadro istruttorio, se non altro in relazione alla burrascosa separazione.

Le dichiarazioni dell'imputato che, come detto, ha negato di aver mai percosso la moglie, proclamandosi come vittima innocente di un'adultera seriale, che, vedendosi scoperta, sarebbe letteralmente impazzita, a fronte della propria reazione paziente e comprensiva, non appaiono, al contrario, riscontrate. Le lesioni sulla persona della R[1] attestate al pronto soccorso (traumi contusivi in varie parti del corpo)

appaiono poco compatibili con una condotta autolesionista, a parte che R e Bl l'hanno visto che la strattonava e la faceva cadere per terra. Peraltro non è documentato alcun disturbo psichiatrico della donna. I viaggi notturni ingiustificati di cui l'imputato ha accusato la moglie, che avrebbe lasciato i bambini da soli a casa, e che sarebbero provati dalle registrazioni del telepass, non sono stati documentati con tale mezzo in dibattimento.

Come anticipato, il figlio - che formalmente ha riscontrato nei dettagli la scoperta della relazione extraconiugale della madre da parte del padre, pur senza ricordare, con analoga precisione, i contenuti dei discorsi tra i genitori coevi a tali fatti - non appare attendibile. Egli ha invero chiaramente veicolato sentimenti di disprezzo e rancore verso la madre. L'ha accusata di. essere "falsa" senza dare conto, in concreto, di tale valutazione in modo congruo, limitandosi ad osservare che talvolta fa promesse ai figli che poi non mantiene. Ha riferito che quando sta con la mamma si "rompe le scatole" e preferirebbe non andarci. A ciò si aggiungano le valutazioni tecniche contenute nella CTU, già richiamate. Inoltre, egli ha riferito circostanze incompatibili con il quadro istruttorio o comunque poco verosimili. Ha accusato la madre di essere violenta con tutti, dichiarando che il padre "non alza mai un dito". Ha ricostruito l'episodio della pentola d'acqua riferendo che il padre l'aveva sì buttata addosso alla madre, ma involontariamente, perché lei gli era andata addosso. Ha riferito che quando la mamma era stata ricoverata al pronto soccorso, il padre non ne sapeva niente ed ha negato che in precedenza avessero litigato (nonostante C. ha riferito che M era presente al litigio del 13/6/2014 e la R ha mostrato di essere molto preoccupata perché i bambini assistevano ai litigi coniugali). L'impressione che se ne trae è che il ragazzo abbia mitizzato la figura del padre e svalutato quella della madre, in modo spontaneo o indotto, questo poco importa, ma con la conseguenza oggettiva che il suo narrato non risulta realistico.

Peraltro, deve osservarsi che un'eventuale relazione extraconiugale della Ri non osterebbe alla configurabilità del reato di maltrattamenti da parte del marito, che certo non sarebbe autorizzato a commetterlo a fronte del tradimento di lei.

In conclusione deve ritenersi riscontrata, non smentita e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli a capi A e B d'imputazione, la testimonianza della denunciante.

Risulta, in particolare, integrato il reato di maltrattamenti, di cui sussiste, innanzitutto, l'elemento oggettivo, consistente negli atti abituali di violenza morale e fisica perpetrati dall'imputato ai danni della persona offesa, fatta oggetto di umiliazioni e percosse, intensificatesi allorquando essa iniziò a maturare la decisione di "ribellarsi" e separarsi.

Il reato non viene meno in dipendenza di una reazione della vittima, che a sua volta risulta aver inflitto violenze al marito durante gli ultimi eclatanti litigi. Il reato, semmai, verrebbe meno se le violenze fossero addebitabili ad una dinamica relazionale reciprocamente aggressiva, circostanza questa esclusa dall'istruttoria.

Il quadro probatorio delineato evidenzia altresì la sussistenza del dolo unitario richiesto dal reato di maltrattamenti, consistente nella consapevolezza e volontà di infliggere alla vittima un sistema di vita penoso, divenuto nel tempo insostenibile. La frase del marito riportata dalla persona offesa - "ti ho sempre trattata male e non ti sei voluta separare, invece adesso lo vuoi, quindi vuol dire che hai un altro" - appare significativa di tale elemento psicologico, riscontrato anche dalla prosecuzione delle condotte violente a fronte della comunicazione della donna di volersi separare.

Le lesioni contestate sono tutte provate dai certificati medici acquisiti. Sono tutte procedibili d'ufficio per via dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 5 c.p.

Il reato di cui al capo C d'imputazione non è stato invece provato.

In punto di trattamento sanzionatorio può osservarsi quanto segue:

- il miglioramento della relazione tra i genitori, di cui si dà atto nella CTU, nell'interesse dei figli, consente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ostando ad una declaratoria di prevalenza il tenore delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'esame dibattimentale, ai limiti della calunnia;

- deve escludersi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quìnquies,* poiché non è provato che i minori abbiano assistito agli atti di violenza, ma forse soltanto ai litigi tra i genitori;

- i reati si pongono in concorso formale tra loro e più grave è quello di maltrattamenti;
- l'occasionalità delle lesioni riscontrate dai certificati medici consente l'individuazione della pena base in misura aderente al minimo edittale.

La pena può pertanto essere commisurata come segue:

- pena base: due anni di reclusione;
- ridotta per le circostanze attenuanti generiche: un anno e quattro mesi di reclusione;
- aumentata per le lesioni (di due mesi per ciascuna di esse): un anno e otto mesi di reclusione.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

La migliorata relazione con la persona offesa, nella prospettiva di una sempre migliore collaborazione nell'interesse dei figli, consente la concessione dei benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

F O A responsabile dei reati di cui ai capi A e B d'imputazione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti, ritenuto il concorso tra i reati, lo

CONDANNA

alla pena di un anno e otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

DISPONE

La sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

F *C* *A* dal reato di cui al capo C d'imputazione perché il fatto non sussiste.

Dispone la trasmissione di copia degli atti al PM per le valutazioni di competenza in ordine alla testimonianza di P e B

SENTENZA N. 224/2019

N. 3342/2014 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1949/2017 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico onorario di Pavia

Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI

all'udienza pubblica del 11 febbraio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

G R nato a il 1961, residente a

1 in via , domiciliato a >

in via.

LIBERO ASSENTE-GIA' PRESENTE

Assistito e difeso dell'avv. , Foro di , di

fiducia, presente.

IMPUTATOdei reato p. e p. dall'art. 572 comma 1, art. 582, art. 585 in relazione all'art 576 n. 5 c.p. poiché maltrattava la moglie M D M , sottoponendola a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica, umiliandola frequentemente con frasi tipo *"sei una cogliona"* oppure *"sei una lava* cessi" - riferendosi al lavoro svolto dalla donna alle dipendenze di un ditta di pulizie - oppure *dicendole "sei una puttana che luciderà la corona di corna che porta",* proferendo nei suoi confronti anche minacce gravi dicendole che se l'avesse ritrovata a casa le avrebbe *"sparato senza pietà anche in presenza dei suoi amici Carabinieri"* o che le avrebbe fatto fare "la fine di quella di Garlasco" nonché percuotendola in diverse occasioni con schiaffi e provocandole in un'occasione (9.9.2012) lesioni personali refertate con una prognosi di gg.4, in tal modo riducendola in una situazione di soggezione tale da rendere intollerabile la convivenza.
Commesso in (PV) dal mese di settembre 2012 al marzo 2014

PC: M Di M nata a il /1965 assistita dall'avv. (

, Foro di

Con l'intervento dei P.M. Dott.ssa Crespi

Le parti hanno così concluso:

II Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, uniti i reati dal vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche".

La difesa di PC: "chiede sia provata la penale responsabilità dell'imputato e lo stesso sia condannato a risarcire il danno provocato alla PC da quantificarsi in Euro 50.000,00. Chiede altresì la condanna alia rifusione delle spese e competenze sostenute dalla PC.

Il difensore dell'imputato: "chiede per il reato di cui all'art. 572 c.p. l'assoluzione perché il fatto non sussiste, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p; per il reato di cui all'art. 582 c.p. chiede l'assoluzione, in subordine, esclusa raggravante, chiede il NDP per essere il reato di competenza del Giudice di Pace".

FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone di giudizio, ritualmente notificato, l'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie M Di M nel periodo tra il mese di settembre 2012 ed il mese di marzo 2014 in del (PV).

In sede di verifica della regolare costituzione delle parti, il Difensore della persona offesa dal reato ha presentato atto di costituzione di parte civile, ammesso nella sussistenza dei presupposti di legge.

Nel corso del ["istruttoria dibattimentale, celebrata in presenza dell'imputato - che ha reso

esame alla udienza del 4.2.2019 - il compendio probatorio acquisito *(prove testimoniali* della sera precedente, annotazioni Pg 15.9.2012, 17.9.2012 in relazione ad intervento del 9.9.2012, 19.9.2012 10.10.2012, 16.9.2012. v.sit A C 14.3.2014, v. s.it

D< Di S 6.10.2014, acquisiti nell'accordo delle parti, messaggistica inviata dal prevenuto alla moglie; Difensore Pc: referto medico 10.9.2012 con prognosi 4 gg di per contusione emico stato sx e braccio sx, dolore toracico, percosse, e certificati di malattia 14./ 22.9.2012 e 10.9.2012/ 13.9.2012; Difensore imputato: sentenza Tribunale Pavia 11.10.2017 separazione giudiziale con addebito all'imputato, sentenza Tribunale Pavia 13.12.2015 di conferma del decreto ingiuntivo 4.12.2012 assegno bancario 22.000 euro emesso dall'imputato in favore della p.o. verbali udienza civile 23.9.2016, referti PS p.o. 6.3.2014, certificato di malattia telematico 10.9.2012 prognosi 10.9.2012 - 13.9.2012; 14.9.2012/ 22.9.2012; copia certificati medici) consente di ritenere pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto in ordine ai reati ascritti.

Vengono di seguito riportate le dichiarazioni testimoniali assunte nelle parti di rilevanza al fine del decidere.

La p.o. dal reato, *M DM<* , ha dichiarato quanto segue in relazione alle querele sporte nei confronti del marito: *"Diciamo che io e mio marito non andavamo d'accordo per il fatto che lui aveva delle relazioni con altre donne. E quindi litigavamo e*

lui mi insultava dicendo che ero "una lava cessi ", ero una poco... ero una puttana... a un certo punto io ho trovato un messaggio sul suo telefono il 9 settembre del 2012.. eravamo a casa, e lui era mollo nervoso quel giorno, quindi andava su e giù con questo telefono e io volevo sapere chi lo telefonava. E a un certo punto questo messaggio gli è arrivato. Io volevo sapere chi era, perché sono andata a visionare sul suo telefono, ecco, la verità. Sono andata a vedere, c 'era scritto: "Amore, hai la febbre o mi nascondi qualcosa? E volevo sapere da lui chi era. E lui mi ha detto che era solo un 'amica, che giustamente gli aveva detto che era... diceva "amore" al cane, a tutti. Un'amica comune, così. Ma io purtroppo non ero contenta di quello che lui mi diceva. E allora che ho fatto? Gli ho chiesto ancora chi era, chi era... ho insistito, ma lui mi diceva: "Devi fare solo la colf, ormai non sei più mia moglie" e tutte queste cose qui. Ma brutte proprio. Sei una puttana, lava cessi...E a un certo punto diciamo che lui si lavava i denti nel bagno, perché era arrivata già sera quando tutte queste litigate che ci siamo fatte furibonde, si lavava i denti nel bagno e io gli ho detto con lui: "Se è vero questo che mi dici, io gli tiro i capelli a te e a lei ". Lui ha lasciato lo spazzolino, mi ha raggiunto nella camera da letto e mi ha presa a calci. Mi ha preso per il collo. E vicino all'armadio mi dava calci, lo chiedevo aiuto, aiuto... Sì, mi ha picchiato. E' proprio quel giorno che mi ha picchiata. Mi ha picchiala prendendomi a calci e prendendomi per il collo. Voleva che andavo via. Allora lui ha continuato nel tempo a disturbarmi., poi sono intervenuti i Carabinieri su questo episodio qui. Sono venuti i Carabinieri a casa, perché io ho chiamato aiuto e mia figlia - questo l'ho saputo dopo - aveva chiamato i Carabinieri. I Carabinieri sono intervenuti e sono venuti a casa. E hanno detto che uno di noi due doveva andare via di lì. perché non potevamo stare sotto lo stesso tetto, vista la situazione. E allora lui ha detto che andava lui. Però non si muoveva mai ad andare. Poi iniziava sempre a sputarmi. E quando i Carabinieri giustamente si allontanavano, non davanti a loro. Lo faceva quando non c 'erano.

Vado ad abitare giù da mia figlia, ma poi lui ritorna i giorni successivi. I giorni successivi a questo. E quindi mi dà ancora da tribolare gli altri giorni. No. non porto via niente (ndr effetti personali) perché poi lui i giorni successivi, il 15 settembre 2012 chiude la porta ... insieme al suo amico C Gl è venuto a chiudere la porta, è una porta a cilindretto, non potevo più aprire. Quindi ho chiamato i Carabinieri per aprire la porta, ho avuto bisogno dei Carabinieri per aprire Ho preso lo stretto necessario ".

Quanto ai giorni successivi e alle difficoltà nel raggiungere il proprio posto di lavoro: *"Ha continuato ancora a venire anche sul posto di lavoro, perché mi aveva tolto anche le macchine... tutte e due e io ho chiesto all'A. di accompagnarmi. Quindi praticamente l'A mi ha accompagnava, ma lui è andato a minacciare anche questa signora. Quindi mia sorella mi ha chiamata e mi ha detto che non poteva più venirmi a prendere perche lui*

aveva minacciato i volontari. Quindi i volontari non volevano più venire. Le chiavi della macchina ce le aveva lui

Quanto alle visite del prevenuto presso la casa di abitazione della figlia, ubicata al secondo piano dell'immobile dove viveva la coppia: *7/ *28.9.2014* *e ' venuto a cercarmi a casa di mia figlia e quindi praticamente voleva che io parlassi con lui. Ma invece non voleva parlare, perché (piando siamo arrivati sopra cominciava daccapo a fare casino. Cioè, mi ha preso per il braccio a strattonarmi, a prendere... di nuovo: "Cogliona, sei una puttana, lava cessi"... io ho voluto parlare con lui con la porta aperta, perché non mi fidavo più ".*

La teste ha precisato come in quella come in altre occasione l'imputato avesse tenuto un comportamento aggressivo ed offensivo, con violenze verbali e fisiche : *"il 28 settembre mi tirava, mi trascinava, perché ero sul pianerottolo, per tornare in casa. Perché purtroppo lui mi diceva che: "Tu ormai non vali niente, vali una merda ", quindi tutte 'ste parole qui ".*

La p.o. ha ricordato come il prevenuto l'avesse trascinata per un braccio per costringerla a far rientro nella casa di abitazione coniugale; riuscì a liberarsi e rimase presso la figlia.

Nel marzo 2014 si ripeterono analoghi comportamenti: *"il 14 marco del 2014 è successo che io ero tornata da lavoro, che mi accompagnava il mio testimone di nozze. che è anche il suo testimone di nozze, il signor C quindi eravamo appena tornati, perché uscivo alle 9 e mezza da lavoro, erano le 10... C mi veniva a prendere in auto perché io non avevo ancora la macchina, non ce l'avevo e poi anche il motivo perché lui mi spaventava. Veniva ad aspettarmi sul lavoro. Quindi era stato visto, l'avevo visto io stessa. Quindi era sempre lì. Era una cosa costante che mi dava proprio fastidio e non potevo fare... l'avevo chiesto io (a C) Non potevo fare sempre denuncia. Non potevo andare sempre dai Carabinieri, .avevo proprio paura.*

Quindi quella sera ho sentito battere questa persiana, ci siamo affacciati, ed era lui. Era lui...Eravamo già in casa. Quindi ci siamo affacciati, era lui che chiamava C che si era... era nel cortile con la macchina, quindi voleva che la spostasse. Ma non era proprio veramente sulla parte del garage suo, era appoggiato un po ' sulla parte sua. Diciamo che i garage sono uno accostato all'altro. E gli intimava di andare via con questa macchina. Ma poi come appena mi ha visto ha cominciato a dirmi che... di nuovo... perché io gli ho detto: "Invece di far casino cerchiamo di ragionare per una volta e mettiamo le cose a posto, diciamo, non facciamo casino ad andare dai giudici". E lui mi ha dello: "No. niente da fare, non voglio sapere niente perché intanto sei una puttana, suga... suga ". Sempre le solite parole che mi viene anche vergogna a ripeterle. Quindi mi ha cominciato... ha preso la sua macchina ed è partito. E ' partito così forte che quasi mi metteva sotto. Io l'ho proprio evitalo, mettendo... poggiando la mano sul cofano dalla parte... facendo piano,

piano. Diciamo, non so come ho fatto a evitare. Non mi ricordo nemmeno come ho fatto io ad evitare questa sua... però era cosi violento, così... cioè non io so, non si poteva parlare per niente. Sempre "suga, suga", te la sei presa nei culo". Cioè non... una persona così assolutamente, signor Giudice. Noi ci eravamo conosciuti...Posso dirla questa cosa qui? Ceravamo conosciuti perché mio marito era morto, mio padre era appena morto e io dovevo prendere dei soldi per una... diciamo in ospedale, mala sanità. Quindi lui mi ha detto che mi aiutava. Abbiamo preso questi soldi. Poi è diventato mio marito, perché giustamente ci siamo innamorati, lo ho credulo in lui. Si è mangiato questi soldi e boh. E da questo poi è finita tutta questa cosa, che non si è capito più niente. Io mi sono presa questa bella depressione, esaurimento nervoso

La teste ha precisato come in quella occasione riuscì a evitare di essere investita dal marito; si recò in ogni caso al pronto soccorso perché spaventata: *"Ero io e mia figlia, perché poi il signor C si era messo in macchina e andava per conto suo. E ci ha seguiti con questa macchina e mia figlia si è accorta che c'era lui dietro di noi e ha chiamato al signor C E quindi abbiamo fatto tutti questi giri, giri, che non si è capito niente... il signor C è venuto lui poi, che voleva farlo ragionare. Quindi a un certo punto di tutti questi giri che abbiamo fatto da M Bi , torna indietro a Ti sulla strada di T(non arrivare proprio... perché erano sulle rotonde che ci si girava, e alla fine cioè questi giri, giri, siamo riusciti dopo un po ' ad andare al pronto soccorso*

Quanto al periodo successivo sino a fine marzo 2014: *"Continuava a venire sul lavoro, ma continuava anche a telefonarmi. Continuava a telefonarmi, a mandarmi... faceva un po "... mi minacciava un po ' con le lettere, con parole dolci. Era tutto strano..".*

La teste ha riconosciuto i messaggi che consegnò ai Carabinieri: *' *Io, signor Giudice, non lo capivo qua che cosa voleva dire. Un po' faceva finta che si pentiva, un po' faceva finta... sinceramente non l'ho capito mai questo uomo. ..Lui mi ha minacciata, di ammazzarmi come quella di Garlasco. Mi faceva fare la stessa fine, mi ha detto. Questa in un 'occasione, in più occasioni, me l "ha detto nell'occasione proprio quando abbiamo litigato a settembre 2012 è stato il 9 di settembre...La prima che abbiamo affrontato*

La teste ha confermato come, in quella occasione, il prevenuto la minacciò di *"spararle senza pietà",* anche in presenza dei suoi amici Carabinieri: " *Li chiamavo spesso, perché ogni cosa che dovevo fare, dovevo per forza chiamare loro, altrimenti lui non mi faceva assolutamente accedere a niente. Tant'è che anche con i Carabinieri lui si è rivolto molto male ".*

La p.o. ha riferito che, dal marzo2014, l'imputato si è trasferito a vivere a Milano per cui non vi sono stati ulteriori comportamenti aggressivi; in ogni caso ha raccontato di uscire sempre accompagnata e di essere rimasta a vivere presso la propria figlia: *"Prima lui*

abitava di sopra. Lui l'abitazione ce l'ha li, però fisicamente diciamo che viene, c 'è. non c'è... quindi il problema quello è: che viene di notte. E' uno strano personaggio. Prima del 9 settembre del 2012 era permanentemente in casa...Poi faceva che tornava-veniva, tornava-veniva-tornava... però comunque torna, perché il suo appartamento è lì. Quando
10. *lo trovavo in giro... era il mio lavoro il pomeriggio, perché io lavoro di pomeriggio... (quanto all ' orario di lavoro del marito) io penso che fosse terminato, perché i suoi orari non è che li so. Non so i suoi orari, lo ho convissuto per dieci anni e poi ho sposato lui per quattro. Però era una persona stranissima. Mi diceva che faceva le notti quando non le faceva. Mi diceva... perché non mi dovevo interessare. Era un personaggio quasi un padre padrone ".*

A domanda del Difensore della Parte civile la teste ha confermato di essersi recata presso
11. Pronto soccorso per l'episodio del 9 settembre (andò il giorno successivo) e di aver avuto alcuni giorni di malattia; ha ricordato che il prevenuto minacciò il personale dell' , e la sera del 14 marzo si appostò, indossando la divisa della GdF, presso la abitazione: " *ha minacciato 1 l'abbiamo trovato in divisa vicino a casa, perché aspettava quella) invece siamo tornati con il mio consuocero Di Si R Perché mia sorella mi aveva avvisato che minacciando quella dell non potevano più venire a prendermi, perché lui aveva detto che questa qui faceva del peculato e quindi praticamente non poteva più venire a prendermi ".*

Ha confermato di aver ricevuto plurime telefonate senza risposta nel periodo in contestazione; quanto ai messaggi: *Un'altra mia amica (N) ha ricevuto un messaggio uguale al mio: "Cavallina, cavallina zoppa". Ricordo solo l'inizio del messaggio, non ricordo tutto. Altrimenti impazzirei perché per quasi un anno o due li avevo tutti memorizzati, poi sono finita dal medico. ...Ha pensato anche lei, perché lui le ripeteva queste cose. Aveva un vizio proprio ".*

A domanda del Difensore dell'imputato ha dichiarato di non essersi recata la sera stessa del 9 settembre presso il pronto soccorso dopo l'intervento dei Carabinieri poiché troppo spaventata, per cui dormì presso la figlia e si fece visitare il giorno successivo; ha confermato che l'imputato tentò di strangolarla e la colpì con calci.

Il Difensore ha evidenziato la prognosi riportata dal referto medico *"dolore di modesta entità all'arto superiore sinistro"* in cui non vengono menzionati lividi e prodotto busta paga a dimostrazione della regolarità dei contributi mensili al mantenimento.

La teste G<*R R* ha dichiarato quanto segue: "G *R era il*
marito di mia mamma. Loro inizialmente andavano d'accordo, poi lui ha iniziato ad avere delle storie extraconiugali e noi l'abbiamo scoperto perché poi abbiamo messo l investigatore, perché mamma se n 'era accorta di questa cosa che non andava, ecco. E allora... hanno inizialo a litigare, hanno avuto dei litigi. E il litigio più pesante è stato

quello del 9 settembre, dove lui le ha alzalo le mani addosso. ..quella sera eravamo a casa con mio marito D S > D .Io abito praticamente proprio sotto casa loro ecco. Quella sera eravamo a casa, loro avevano già diciamo dei litigi già dal mattino... però... i litigi ci possono stare. La sera hanno inizialo a litigare pesantemente ...noi abbiamo sentito un frastuono, un correre, un casotto che comunque non era normale, . Fino a che abbiamo sentito mia mamma dire: "Aiuto! Aiuto! Aiuto! ", Allora, io la prima cosa che ho fatto, istintivamente sono... sono salita sopra e ho provato ad aprire la porta. Ho suonato e ho provato ad aprire la porla. Lui ha dato un 'altra mandata, perché la porta era già chiusa, però ha dato un altra mandata, e nello stesso tempo ha detto: "Se è quella puttana di tua figlia o quel bastardo di tuo genero, io li spacco come dei maiali". A! che poi io ho sentito queste parole, poi la cosa veniva pesante e io ho chiamato i Carabinieri. Ho chiamato i Carabinieri. I Carabinieri adesso di preciso non so quando sono arrivati, però sono venuti su. Hanno bussato anche loro alla porta, luì non ha aperto nuovamente e dopo un po' i Carabinieri hanno detto: "Guarda, apri perché siamo i Carabinieri". E hanno aperto. Lui è rimasto sbalordito da questa cosa qua, perché non si aspettava che arrivassero i Carabinieri. E siccome noi eravamo insieme ai Carabinieri, siamo saliti su anche io e mio marito. Lui molto tranquillamente ha detto: "No, guarda, è una classica lite che si ha tra coniugi". Però siccome poi mia mamma ha... diciamo, gli ha detto che le aveva alzato le mani, l'aveva presa per il collo e quant'altro... Sì, sì, gliel'ha dello davanti ai Carabinieri. E così... gli ha detto: "Guarda, la situazione non può andare avanti, uno dei due deve abbandonare ! 'abitazione per il momento". Lui inizialmente si è offerto lui: "Sì, sì, vado via io... vado via io". E i Carabinieri, mentre scendevano nel frattempo gli hanno detto in disparte: "Guarda, ci tratteniamo sotto, vediamo come va". Siamo andati giù, ci siamo fermati con i Carabinieri. Subito dopo hanno inizialo di nuovo a litigare, ha incominciato ad ingiuriarla: "Sei una puttana, sei una troia, bastarda, maledetta, te la farò pagare... invece di fare queste scenate pensa a lucidare la corona di corna che hai. devi fare solo la colf... a le non ti interessa quello che faccio io con le altre donne... tu devi solamente pensare a lavare i cessi" e quant'altro. Così i Carabinieri sono risaliti sopra e hanno detto: "Guarda, basta, o uno o l'altro deve andare via subito ". E lui subito prontamente, dopo dieci minuti, ha preso le sue cose. I Carabinieri sono andati... e luì ha preso le sue cose ed è andato via. Ma mentre scendeva dalle scale, sull'uscio della porta gli ha detto: "Se quando torno ti trovo qua, io li sparo, anche davanti ai tuoi amici Carabinieri, tanto loro non capiscono un cazzo". Quindi... poi, lui è andato via e mia mamma... io non mi sentivo tranquilla a lasciarla dormire là, quindi è venuta a dormire a casa mia. "

Quanto alla frequenza delle minacce rivolte dal prevenuto alla p.o.*'"queste minacce da parte del G a mia mamma sono state fatte varie volte. E lui ha anche alzalo le mani su di*

me. Però mia mamma giustamente era molto presa da questo rapporto che comunque diceva: "lascia stare", queste cose... io l'avrei denunciato molto tempo prima

Quanto agli episodi successivi: " *Poi abbiamo chiamato varie volte i Carabinieri, perché lui veniva a casa, veniva a fare casino, veniva a bussarmi la porta che voleva parlare con mia mamma. Io gli dicevo: "Va bene, vuoi parlare con mia mamma, vieni in casa mia". E lui: "No, devo parlare in casa mia". Allora gli dicevo: "Ok". Siccome non mi fidavo dei suoi comportamenti, gli dicevo: "Va bene, vuoi parlare? Giustamente io non posso vietartelo, andate sopra e parlate ma con toni civili ma porta aperta". La cosa si ripeteva. E poi lui tentava di alzargli le mani, lei iniziava a gridare e io correvo comunque sopra a difenderla. Non è che gli facevo alzare di nuovo le mani, insomma ".*

La teste ha confermato la assiduità delle aggressioni verbali: " *Lui, tutte le volle che veniva, anche se veniva la sera... infatti i Carabinieri una sera sono stati chiamati perché lui è venuto giù a mezzanotte e portava le robe di mia mamma giù. Insomma, con tutto questo fracasso che faceva e con gli insulti che le dava, sempre le solite: lava cessi, puttana, troia... tutte queste cose, noi abbiamo chiamato i Carabinieri. Infatti i Carabinieri che sono intervenuti non ricordo se sono di , , gli hanno detto non è orario da portare le robe giù, insomma*

Ha ricordato che l'imputato non consenti alla p.o. di ritirare i propri effetti personali: *"Non l'ha fatta andare lui., infatti una volta abbiamo chiamato i Carabinieri anche per questo, perché volevamo andare a prendere gli effetti personali di mia mamma, e lui non li ha fatti entrare*

Quanto al periodo successivo: *"noi non abbiamo fatto più picchiare mia mamma in nessun modo, però lui la sua presenza ce l'ha fatta sempre notare. Anche quando andava a lavoro, io costantemente o l'accompagnavo, l'andavo a prendere, dipende anche dagli impegni, ma tutte le volte, varie volte mi fermavo lì perché lui era sempre lì. Cioè si fermava sempre nei dintorni di , e se io non c ero andava verso di lei. Se invece io c 'ero, sì, mi vedeva, slava un po ' lì. diceva quattro parole:Andavo io (a prendere la mamma a! lavoro), se non riuscivo ad andare io, andava o mio marito se c 'era o miei suoceri o C Ai , Insomma, giravamo. Perché all'inizio noi avevamo chiesto di fare questo servizio e l ce l'ha fatto per un po ' di tempo e poi dopo la signora M ha chiamato mia zia dicendole che non poteva più fare questo servizio, perché le era arrivata una telefonata, dove il G le diceva che non doveva portare mia mamma a lavorare perché faceva de! peculato e portava le puttane a spasso. E quindi quel pomeriggio lì la signora M ha chiamato mia zia. Noi siamo andati dalla signora, perché per telefono non riuscivamo a capire. E allora praticamente, sì, ci ha detto: "Guarda, ho ricevuto questa telefonata e non posso più andarla a prendere ", Allora la sera sono andati*

a prenderla mio suocero con mia suocera. E quella sera lì io stavo andando per l'orario circa che tornava da lavoro nei pressi di casa, quindi potevano essere le IO meno un quarto, più o meno, e io andavo verso mia zia. perché comunque a mia mamma non... gliel 'avevamo detto in grandi linee però voleva capire bene la situazione come era andata, e quindi andavo verso... verso casa di mia zia e aspettavo lei. E io ho trovato lui, vestito in divisa, dietro una roulotte vicino casa. Quindi comunque la sua presenza minacciosa c 'è sempre

La teste ha descritto il clima di timore in cui viveva la madre, la presenza dell'amico C per proteggerla al rientro presso la abitazione dopo il lavoro.

Ha descritto l'episodio del marzo 2014: *'"tornava da lavoro mia mamma con C*

A e poi A si è fermato a fare una chiacchiera con noi. Verso le 11 - 11 e mezza circa abbiamo sentito bussare la tapparella e mia mamma si è andata ad affacciare e ha visto che era lui. E lui con toni mollo aggressivi le ha detto: "Digli a quell'orso caprone, testa... ", una roba del genere, "di spostare la macchina", perché a suo dire era davanti il suo garage. Allora noi siamo andati fuori. A. nel frattempo,

C , stava per andare a spostare la macchina, lui ha incomincialo a insultare mia mamma: "Tu hai capito o no che sei una grande puttana? ". Insomma, tutte le solite cose. E A gli ha detto: ma cerchiamo di parlare... di ragionare. Cioè, ho messo la macchina lì, tu dici che è davanti il tuo garage... scusa, la sposto e bon ". Ha spostato la macchina e poi niente... lui litigavano con mia mamma per il fatto che mia mamma gii ha detto: "Al posto di pensare alla macchina di C perché non... non mi dai la macchina che c'è nel garage?". Insomma, litigavano così. Lui non le ha risposto, l'ha solo insultala, dicendo: "Suca, suca... tu te la devi prendere ne! culo, te la farò pagare ". E ne! frattempo è arrivato anche l'A nel frattempo. Poi lui, come è arrivato il C , si è messo in macchina e ha messo la marcia, mia mamma era davanti, si trovava davanti che doveva attraversare il cortile per venire verso di noi... verso casa, e gli ha tentalo di investirla. Mia mamma prontamente l'ha schivata la macchina, però comunque ha battuto la gamba. Poi lei si è fatta prendere dall'agitazione, si è spaventata e tutto. Lui era andato via. E poi C è stato un po' ed è andato via anche lui ed io ho pensato di portarla al pronto soccorso. Nel frattempo che la portavo al pronto soccorso, siamo arrivati alla rotonda di e ho visto che lui mi inseguiva.

Allora io per capire se mi seguiva o meno ho continuato a fare la rotonda due volte e sono andata verso mezzana. Lui mi seguiva ancora. Io, spaventala, ho chiamato C e gli ho detto: "Potresti venire perché ci sta seguendo ". Lui è venuto subito. E come ho visto che c "era anche lui al bivio di. sono tornata indietro verso e sono andata verso direzione di T Subito il ponte C ha superato sia me che la sua macchina e praticamente si è fermato in mezzo alla rotonda subito dopo il ponte. Con la speranza di farlo rallentare, di fermarlo, di

farlo ragionare insomma. Io mi sono fermala. lui alla rotonda ha imboccato la rotonda contromano, l'ha svolta tutta, è tornalo indietro e se n 'è andato. Poi noi siamo spostati, ci siamo fermati un attimo a parlare lì. vedere se lui tornava. Non è più tornato. Ed io gli ho chiesto se per favore ci poteva accompagnare al pronto soccorso. Così siamo andati a casa, ho lasciato la mia macchina e siamo salite su quella di C

La teste ha concluso ricordando come le offese fossero ricorrenti e confermato che dopo il marzo 2014 non vi furono più aggressioni fisiche o verbali né incontri.

A domanda del Difensore della Parte civile ha confermato come il prevenuto si recasse, in quel periodo dopo il trasferimento della madre presso di lei, nell'appartamento in cui era rimasto a vivere, ubicato sopra il loro, insieme a varie donne simulando o amplificando incontri amorosi; ha ricordato che un giorno l'imputato, dopo aver fatto molto trambusto nel proprio appartamento, portò i beni che erano nella casa *"davanti alle scale, buttava le cose nel garage. E prendeva i suoi indumenti e li buttava dentro i bidoni della spazzatura. Però era molto rumorosa questa cosa, perché poi sbatteva, diceva. Nel frattempo lo faceva... blaterava ingiurie varie fino a che comunque noi abbiamo visto. E infatti una sera abbiamo chiamato, appunto, i Carabinieri perché comunque le portava le cose la notte a mezzanotte. Cosa che comunque a mezzanotte una persona, se deve portare le... le robe di un 'altra persona a casa o comunque fuori, le fa nel pomeriggio, la mattina, non la notte. "*

Il teste *D D _S* ¡ cognato della p.o. ha dichiarato quanto segue in relazione all'episodio del 9 settembre: *Allora, noi eravamo... noi abitando al piano terra, loro abitavano al primo piano, abbiamo sentito... erano le 10 e un quarto la sera, abbiamo sentito mia suocera che urlava, chiedeva aiuto. Quindi noi siamo saliti, perché sono comunicanti gli appartamenti. E abbiamo sentito questa... chiedere aiuto. E mia moglie subito si è allarmata, siamo saliti su che cosa era successo... per vedere se apriva la porta e tutto. Non ci hanno aperti. Quindi mia moglie... siamo scesi giù a chiamare subito i Carabinieri. E nel frattempo che diciamo mia moglie è scesa a chiamare i Carabinieri.*

10. sono rimasto su per farmi aprire la porta e c 'era lui che ripeteva determinate parole. Ha detto che: "Se era quella troia di tua figlia", riferito a mia moglie, "e tuo genero... "

11. avrebbe squartati come dei maiali. Poi dopo circa venti minuti sono arrivati i Carabinieri, siamo saliti su. In un primo tentativo pensava che eravamo ancora noi e non ha aperto. E poi dopo, alla richiesta dei Carabinieri, hanno aperto. Sono entrati dentro i Carabinieri. Quindi lui ha spiegato ai Carabinieri che era una semplice lite tra marito e moglie e tutto. E poi dopo sono scesi giù, diciamo, i Carabinieri. Dopo un po' incominciano ancora... comunque i Carabinieri gli avevano detto che se continuavano ad alzare i toni, visto l'orario e visto il tutto, comunque uno dei due doveva lasciare la casa.

Nel frattempo sono scesi giù i due Carabinieri e poi dopo si sente ancora urlare. Quindi risalgono so e i Carabinieri dice: "Allora, che dobbiamo fare?". E quindi lui dice: "Dieci minuti e me ne vado ", / Carabinieri sono andati giù ad aspettare che lui andava via e tutto. E nell'uscire le ha detto a mia suocera... le ha detto: "Se quando torno ti trovo di nuovo qui, cioè, non fai una bella fine, giustamente. Ti ammazzo davanti agli amici...". Lui li chiamava "i suoi amici Carabinieri". Perché giustamente da quando hanno incominciato i litigi e tutto, mia suocera giustamente si rivolgeva spesso a loro Il teste A Si in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di

A Ita dichiarato quanto segue: *"Sì, io sono intervenuto in due occasioni. Era il mese di settembre... mi sembra il 15 di settembre che sono intervenuto. E siamo intervenuti su richiesta della signora, che doveva recuperare i suoi effetti personali rimasti nell'abitazione che, credo, aveva lasciato. E quando siamo arrivati lì. all'esterno dell'abitazione, sulla porta abbiamo trovato dei post-it adesivi attaccati alla porta, proprio tra il portoncino e lo stipite della porta. La signora ha aperto la porta e abbiamo trovato dentro casa... c 'erano indumenti ed effetti personali della signora e della figlia sparsi in casa, ovunque. E il primo intervento è stato quello. Poi il secondo intervento a distanza di pochissimi giorni. Non mi ricordo esattamente la data, ci aveva sempre richiesto la signora che aveva contattato direttamente la stazione. Eravamo stati mandati li dal comandante di stazione perché la signora doveva finire di recuperare i propri effetti personali e, sapendo che ci sarebbe stata anche la presenza del marito, temeva diciamo per la sua incolumità fisica. Quando siamo arrivati lì abbiamo trovato la signora che aveva un diverbio verbale con il marito. La signora che ha rivolto... adesso non mi ricordo, comunque degli epiteti nei confronti del marito. L'abbiamo tranquillizzata per non far degenerare la situazione. Poi il marito della signora ci ha richiesto un verbale, ma noi gli abbiamo detto che non rilasciavamo alcun verbale, avremmo prodotto poi il verbale. Poi il marito della signora ci aveva fatto notare che era la terza o quarta volta che intervenivamo lì. E noi gli abbiamo fatto notare che è nostro obbligo, se ci chiama il cittadino, intervenire li. lì signore ha detto che si sarebbe rivolto al nostro comando provinciale perché intervenivamo sempre lì. Poi ci chiese mi sembra se avevamo un mandato per entrare a casa sua. Gli abbiamo detto che non avevamo bisogno di nessun mandato, perché la signora ci aveva fatto entrare in casa, quindi, voglio dire, non c'era bisogno di nessun mandato per entrare in casa. E poi ci fece notare che la volta precedente gli erano spariti 50.000 euro, a suo dire, di casa durante il nostro primo intervento, lo gli chiesi delucidazioni, perché dissi: "E' una cosa grave il fatto che gli siano spariti 50.000 euro". E lui mi disse: "No. no... ", non mi ricordo cosa mi rispose poi esattamente: "Non c*

'è problema, non c 'è problema ". Niente, la signora recuperò i suoi effetti personali e noi poi terminammo diciamo l'intervento ".

Il teste della Pubblica Accusa AZ _/ , in servizio presso la Caserma di I

ha dichiarato quanto segue in relazione alla annotazione di servizio redatta in data 10.10.2012: *"Allora. quella mattina la signora Mi ci aveva interpellato perché volevo sostituire le chiavi dell'abitazione dove abitava con il marito, abitazione che era di proprietà ed è di proprietà del marito. La signora mi diceva che da quando aveva lasciato quell'abitazione, perché aveva fatto denuncia ed era stata picchiata dal marito, si era spostata presso l'abitazione della figlia sotto, questa abitazione è al secondo piano la figlia invece al primo, però si era accorta già da! mese di settembre che non era più possibile entrare nella sua abitazione. La signora mi diceva che aveva concordalo con il falegname la possibilità di cambiare il nottolino per poter accedere all'interno dell'abitazione. Chiedeva il nostro intervento. La signora mi diceva che aveva picchialo e, in presenza mia quella mattina, aveva effettuato due chiamale al marito prima ancora di iniziare i lavori, aveva chiamato due volte il marito, aveva lasciato un messaggio senza risposta. Alle 10:00 sono iniziate le operazioni di apertura di questo nottolino con il falegname, dopo 50 minuti circa o un'oretta circa è arrivato il marito con il figlio, il signor C R In questo contesto naturalmente il mar ilo si è arrabbiato perché a suo dire lei aveva tutto il tempo per poter accedere all'abitazione per poter portare via i propri indumenti, i propri effetti personali e che non lo aveva fatto. Di fatto si faceva capire al marito che fin quando non era giunto nulla di sentenza, la signora poteva accedere tranquillamente a casa sua, benché lui sosteneva ancora una volta che la casa era sua di proprietà. Ci diceva che noi non avevamo alcun tipo di autorità ad effettuare quello che stavamo facendo e quant'altro ".*

Quanto al possesso delle chiavi: *"A riguardo ci sono incongruenze che poi è stata contestata immediatamente, nel senso il signor G diceva che la signora aveva le chiavi, mentre con lui c'era il signor C R che diceva "Le chiavi gli sono state date ma lei le ha rifiutate ", quindi c'era da capire se effettivamente queste chiavi qui ce l'aveva oppure le aveva rifiutate. Sta di fatto che c'era questa incongruenza. C R sì era il figlio di C E che materialmente in precedenza aveva cambiato la serratura, che l'ho appurato non lo posso dire. In questo contesto qui in cui il signor G si rifiutava a far proseguire il falegname, la signora M D chiama un legale, amico di famiglia di entrambi, per far capire ai marito che quello che stava vedendo era qualcosa di lecito. Nel frattempo che c'è questo dialogo telefonico tra la signora M e l'avvocato, ancora una volta parliamo con il signor G per far capire che comunque era una situazione che era lecita, che comunque era possibile che la signora potesse ritornare ad entrare in quella abitazione, in questo contesto mi dice ancora una volta che per effettuare questo dovevo avere un provvedimento*

del giudice per poter aprire questa volta. Finita la conversazione.
perlomeno nel frangente in cui si completa la telefonata della signora M. con /'Avvocato amico di famiglia, in effetti questo avvocato vuole parlare con il signor G
Dialogano a! telefono, probabilmente adesso non so il dialogo però si
percepiva che probabilmente l'avvocato diceva che era lecito quello che stava avvenendo, nel senso che la signora non aveva nessun motivo a non poter entrare nuovamente in quella abitazione. Comunque si percepisce che la situazione possa andare avanti, possa proseguire nell'attività di apertura di questa porta. La signora mi dice che lutto quando è nato perché avevano litigato, perché il signor Rt aveva un'altra donna, e siccome il signor C negava in questa situazione, era nato il precedente litigio che poi aveva generato diciamo tutta la vicenda in cui la signora è andata via di casa. Succede che poi il signor G ci chiede di parlare in modo riservato con noi. Ci appartiamo, scendiamo giù, anche perché lì c'era il falegname, c era la signora, scendiamo al piano terra a dialogare con il signor G Non era in divisa.
G racconta, lui non ha escluso che probabilmente le abbia alzato le mani in precedenza, che poi ha scaturito le varie denunce, ma di fatto lui dice "Io sono stato provocato perché mia moglie sosteneva in continuazione che io avessi un'altra, ma non ce l'avevo, poi da questo alterco sono andati sicuramente alle mani ", però ripeto, questo in base poi al certificato medico che poi è stato prodotto a suo tempo con la denuncia. Sì, siamo andati poi in garage e in cantina, dove in garage la serratura era stata tolta, non esisteva. Mentre in cantina, il signor G poi ha confermato, aveva posto un lucchetto per far sì che nessuno potesse accedere in quel locale. Altro particolare che emergeva, che mi ha lasciato un pochino lì titubante, nel senso che nel dialogo che era sorto in questo contesto, il signor G diceva che lui aveva messo, aveva cambiato la serratura perché nella sua abitazione erano stati portati via determinati i soldi, tanti soldi. Allora io mi sono posto la domanda e ho analizzalo, ma se nessun furto era avvenuto in quella casa, la casa non aveva subito effrazioni, l'unica persona che poteva accedere a quell'abitazione era la moglie, se ti rimangono dei soldi che motivo hai a dare un'altra volta la chiave all'ex moglie per far sì che lei possa nuovamente rientrare in casa? ".
Il teste ha confermato l'acquisizione dei messaggi in sede di presentazione di una delle varie denunce/querele da parte della p.o.
A domanda della Difesa dell'imputato il teste ha dichiarato che, in occasione di questo intervento cui partecipò, non riscontrò lividi visibili sulla p.o. e confermato che l'imputato disse: *"La signora ha alzato le mani e io mi sono dovuto difendere ".*
Nelle s.i.t. acquisite nell'accordo delle parti il teste *A, C* in data 14.3.2014
dichiarò ai Militari della Stazione di che da tempo si recava a prendere

D M presso l'ospedale di , ove costei lavorava, per accompagnarla a casa *{"questa situazione avviene già da diverso tempo e la necessità è sorta da quando D si è separata dal suo ex marito R G (di cui sono stato testimone di nozze) circa l anno e mezzo fa; da quel momento la signora D ha paura di venire a casa da perché in altre occasioni m'ex marito l'ha fermata durante il tragitto ed in alcune occasioni si è recato anche dove lavora).*

Nelle sommarie informazioni C confermò l'episodio già narrato avvenuto il 5 marzo, il tentativo di investimento posto in essere dal prevenuto nei confronti della moglie, la necessità di scortare la donna e la figlia al pronto soccorso dopo aver eluso l'inseguimento in atto da parte dell'imputato.

Il teste della Difesa di PC, *R _S* , suocero della p.o. ha confermato di aver accompagnato più volte la donna anche la sera nel rientro dal lavoro da quando il coniuge - che è un suo intimo amico da quanto prestavano servizio insieme - iniziò a tenere i comportamenti aggressivi: *'"Quando spesso... una ultima volta che lo vidi, l aspettava lei in divisa, lui era in divisa, vestito da finanziere e l'aspettava. Poi vedendo me, sono sceso io dalla macchina, lui si è allontanato. Perché dovete immaginarlo voi, perché io so che lui che... di me aveva paura":* il teste ha confermato di aver assistito ai comportamenti offensivi, tenuti dal prevenuto verso la moglie:*"Si, usava spesso dei metodi... infatti io l'ho pregalo in mia presenza di usare dei termini giusti, altrimenti prendevo io dei provvedimenti verso di lui ",*

La teste della Difesa della Pc, *N D.* , amica della p.o. ha confermato di aver ricevuto messaggi da parte del prevenuto quali : *"Cavallina, cavallina zoppa"* e di aver ricevuto messaggi offensivi che corrispondevano come testo a quelli ricevuti nel medesimo tempo da D M

La teste della difesa della Pc *M /? G* , Presidente dell'$_t$ all'epoca dei fatti, ha confermato di aver acconsentito che i pulmini accompagnassero al lavoro la p.o.: *"Sì, è venula a chiedermela lei e sua sorella e siccome c'era l'orario che doveva fare anche... andarla a prendere da lavorare per le 9, ho dovuto chiedere ai volontari se erano disposti a farlo. Mi hanno detto di sì e abbiamo iniziato il servizio.. .G non si è presentato, mi ha soltanto detto che praticamente io facevo del peculato perché non portavo la signora a lavorare, la portavo a fare qualcos'altro, diciamo la prostituta. E io stavo facendo del peculato quando non era vero. E mi ha minacciato e ha minacciato anche i volontari che la portavano, lo sono andata prima dal maresciallo, poi sono andata a casa della sorella, perché io conoscevo la sorella Della signora M< ho detto che a quel punto non potevo più*

fare il servizio perché veniva minacciato anche i volontari. Che lui aveva telefonato anche a casa dei volontari che facevano il servizio ".

La teste della difesa della Pc, /li *M*, medico di base, ha confermato il certificato di malattia, rilasciato al proprio rientro in relazione alla visita alla p.o. eseguita dal dott.Sl in qualità di suo sostituto; *"Quando sono rientrata ho fatto un certificato di malattia per la signora prima di 9 giorni e poi successivamente di 7, per un totale quindi di 16. La motivazione che ho scritto lì, perché io non mi ricordo, perché poi non avendola vista negli anni io non mi ricordavo più della signora. La motivazione che ho scritto nel certificato inserito in computer è: "Dolori emitorace sinistro e braccio ",*

Il teste della Difesa della Pc *P S* ha confermato la visita del settembre 2012

"non ricordo, ho visto la cartella clinica, sì, è stata... è stata vista dopo che era stata al pronto soccorso e avevo confermato i quattro giorni, mi sembra, di malattia che era stata data, il referto mi sembra che parlasse di contusione emitorace sinistro e braccio sinistro. "

Il teste della Difesa dell'imputato *R C* ha dichiarato quanto segue: *"eravamo amici diciamo di famiglia e poi ho avuto piacere di conoscerli tutti e due con l'andare del tempo, essendo di che abitavano vicino ai miei genitori...,*

sono stato chiamato per sistemare la porta di entrata, che non si apriva, era bloccata per motivi di forza maggiore. E io, chiamandomi, sono andato ad intervenire e mettere a posto... c'era il signor G. ma anche la signora e lutto e... verbalmente si sono ripresi, il G è stato attaccato e ha risposto di suo anche. Con parole ha preso il signor G e... e lui di suo si è... si è difeso. Io non ho mai visto toccare la signora. Quando c 'ero io, mai; una sera G ha chiamalo che io ero a casa tranquillo, mi dice che aveva bisogno perché si sentiva seguito e tutto, lo stavano seguendo. Mi ha chiamato. E ero nel mio paese, sono sceso e mi ha detto se l'accompagnavo fino a casa sua a prendere della... dei documenti e del vestiario. E io l'ho accompagnato il signor G Sì, io i signori che lui mi aveva detto che lo stavano seguendo, li ho visti passare più volte lì dove eravamo fermi a parlare. E... li ho visti., c 'era la signora e c 'era il signore

Dalla lettura delle annotazioni di Pg acquisite nell'accordo delle parti emergono: l'intervento del 9.9,2012 richiesto ai Militari della compagnia dei Carabinieri di dalla figlia della p.o., allarmata per le grida di aiuto provenienti dall'appartamento occupato dalla madre e dall'imputato; gli operanti udirono le voci concitate provenire dall'interno; una volta entrati appresero da D M dell'aggressione operata dall'imputato, afferrandola al collo nel corso della lite mentre l'imputato sosteneva di aver avuto solo un alterco verbale; nell'occasione la p.o. fu invitata a recarsi al pronto soccorso qualora avvertisse dolori; poiché la donna proseguiva nel rimanere nella abitazione a discutere con l'imputato con

toni animati i Militari fecero nuovamente rientro per sedare gli animi. La donna lasciò, quindi, l'appartamento per timore di ulteriori aggressioni e non prese i propri effetti personali poiché la camera da letto dei coniugi risultava chiusa a chiave;

L'intervento del 15.9.2012 per richiesta della p.o. al fine di rientrare nella abitazione per il ritiro degli effetti personali; i Militari appresero come la notte precedente la donna avesse sentito molto trambusto nell'appartamento, rumore di oggetti lanciati a terra e gemiti di piacere sessuale; aperta la porta fu riscontrata una situazione di assoluto disordine, moltissimi indumenti ed effetti personali della p.o. erano stati scagliati e abbandonati a terra in tutte le stanze mentre la porta della camera da letto era stata chiusa a chiave;

La presentazione al Comando della p.o. del 16.9.2012 quando la donna rappresentò l'ulteriore aggressione verbale da parte del prevenuto, rientrato a notte fonda in evidente stato di alterazione, il quale nella notte aveva messo a soqquadro e provocato gran rumore nel l'appartamento e fatto cambiare la serratura della porta di abitazione per impedirle l'accesso;

L'intervento del 19.9.2012 quando i Militari intervennero per richiesta della p.o., che temeva per la propria incolumità fisica essendo rientrata in casa per le operazioni di recupero degli effetti personali; quando i Militari arrivarono la donna stava dicendo all'imputato; "// *scopi tutte, sei un pezzo di merda e un bastardo'"* sputando contro l'imputato; questi chiese copia del verbale - nessun verbale era stato stilato in quel momento - e commentò: *"non capisco perché siete venuti, sarà la quarta volta che venite da me perché vi chiama quella. Collega sono un brigatista? Uno spacciatore? C" è traffico di denaro riciclato in questa casa? C'è dello stupefacente? Ci sono armi?..così è come lavorate voi noi non lavoriamo cosi..e comunque pure se vi chiamerò io dovrete venire. Perché poi come è successo viene la gente a denunciarvi e querelarvi da noi perché fate le omissioni ma comunque lasciamo perdere che è una altra storia... lasciamo perderete comunque maresciallo mi dica se io la dovessi chiamare in futuro come fa quella e lei non dovesse venire cos 'è? Mi risponda di che reato si tratterebbe? Omissioni di cosa? Di atti di....?ufficio! glielo dico io è oltraggio a pubblico ufficiale perché io sono un pubblico ufficiale. E comunque maresciallo le dico che l'altro giorno quando mia moglie vi ha chiamato e siete venuti sono sparili dei soldi in contanti, 50.000 euro ...io non sto insinuando niente per carità dico solo ce quel giorno che siete intervenuti mi sono scomparsi 50.000 euro... io mi sono stancato che quando quella vi chiama correte subito; ma non avete niente da fare con il crimine che c 'è in giro? Assurdo sembra che non avete niente da fare. Quella vi chiama e correte qua, qui ci vuole un mandato per entrare in casa mia lei ce l'ha il mandalo? Adesso mi*

rivolgerò al vostro comando provinciale perché non è possibile che quella vi chiama e voi venite, vado al vostro comando provinciale"; I Militari spiegarono le ragioni del proprio intervento e, visto l'atteggiamento provocatorio del soggetto, posero termine alla conversazione;

l'intervento deH'8.10.2012 per lite familiare in corso verso le ore 23.00 quando il prevenuto depositò davanti alla porta della abitazione ove viveva la p.o. molti suoi effetti personali ancora custoditi nella casa coniugale; nell'occasione l'imputato apparì in stato di calma agli operanti, rivolgendosi loro con la parola *"colleghi",* presentandosi come Maresciallo capo della GdF, dichiarando: "io *sono sempre calmo, non voglio fare casini infatti non porto mai la pistola a casa, la lascio sempre in ufficio",* affermazione che parve fuori luogo ai Militari;

L'intervento del 10.10.2012 alle ore 9,40 quando la p.o. informò della sostituzione della serratura della abitazione a sua insaputa; la donna chiamò un falegname ed informò il marito; l'imputato raggiunse l'abitazione alle ore 10.50 accompagnato dal falegname R(C , figlio di V Ci , che aveva sostituito il nottolino; si adirò molto, impedendo la prosecuzione del lavoro; chiese motivazione delle ragioni per cui i Militari stessero forzando la porta e accusò la moglie di abbandono della casa coniugale; disse: *"ma devo farmi depredare l'appartamento?"* sostenendo che la donna non avesse più alcun diritto di accedervi, affermando che costei dispone, in ogni caso, delle chiavi di casa; chiamato da parte il Militare, l'imputato spiegò come dopo una animata discussione con la moglie per falsi convincimenti sulla sua infedeltà costei lo avesse aggredito, costringendolo a difendersi.

L'imputato, in sede di esame, ha dichiarato quanto segue in relazione ai fatti del 9.9.2012: *"abbiamo litigato..Il motivo era che lei aveva presupposto che avessi una presunta relazione, cosa non vera .Sì, erano arrivati dei messaggi, sì.- C'è stata una escalation di parole, ci siamo un po' offesi l'uno con l'altro, sono stati tirati in ballo anche morti che non c'entrano, per questo mi sono anche un po' alterato, ho alzato la voce, un po' lo ammetto. Ho visto che lei si è buttata con le mani, stava cercando di strozzarmi e io mi sono soltanto difeso. Poi successivamente ho chiesto alla signora che si era posta davanti alla porta dell'appartamento di farmi uscire, lei diceva che non mi voleva far uscire, io ho preso, l'ho spostata e me ne sono uscito. Perché quando sono nervoso io cerco di prendere aria, di ossigenarmi. - Sì, me ne sono andato via.- Io me ne sono andato via di casa. - Non lo so che cosa ha fatto lei quella sera".*

Quanto all'episodio della sostituzione della serratura: *Ho cambiato la serratura perché mi erano mancati degli effetti e dei soldi..Ho avuto un attimo di arrabbiamento, ho visto che cercava di rompermi una serratura e mi sono arrabbiato. Poi ho lasciato entrare*

tranquillamente, comunque voglio precisare che la serratura non è stata cambiata da altri ma l'ho cambiata io personalmente ".

L'imputato ha negato di aver trascinato la donna per le scale, confermato di aver chiesto a C : di spostare l'autovettura poiché ostruiva l'uscita dal proprio garage, negato di essersi recato presso l'abitazione dove si trovava la moglie, escluso di aver mai pedinato la moglie, sostenuto di aver contattato la Presidente dell' r perché voleva "*andare far parte dell \ è un servizio di volontariato no?*

Ha sostenuto di non aver inviato messaggi all'amica della moglie, sebbene provenienti dalla sua utenza ( ) e negato tutte le condotte contestate.

Ha dichiarato che la moglie, in occasione del litigio del giorno 9 settembre, gli impedì di uscire dalla porta dopo aver cercato di colpirlo con le mani; ha sostenuto che la donna facesse accesso alla abitazione in sua assenza e chiarito che la convivenza ebbe termine in occasione del litigio.

Così riassunto il compendio probatorio deve essere ritenuta la responsabilità penale dell'imputato in relazione ai reati ascritti oltre ogni ragionevole dubbio.

Le dichiarazioni rese dalla p.o. dal reato sono di per sé coerenti e logiche e trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni della figlia e degli altri soggetti, tra cui la Presidente dell j i Militari in ordine alle condotte prevaricatrici e vessatorie che il prevenuto adottò anche nei loro confronti.

Sebbene la convivenza fosse cessata dal 9.9. 2012 gli episodi di ingiurie, aggressioni, fisiche e verbali hanno avuto luogo in un contesto familiare, all'interno del palazzo ove entrambi i soggetti continuavano a vivere, nel corso di un rapporto nella prima fase non ancora definito con un provvedimento di separazione, in un periodo abbastanza ampio in cui si sono ripetute offese verbali, minacce di morte, aggressioni fisiche riscontrate dai referti medici.

Il clima di sopraffazione creato dal prevenuto con la propria condotta, pertanto, integra il reato di cui all'art. 572 c.p. quali fatti commessi ancora in costanza di vincolo matrimoniale (in tal senso deve essere richiamato il contenuto della sentenza del tribunale di Pavia che ha concluso con addebito della separazione all'imputato), connotati da una serie di atti volti a umiliare la vittima cagionando alla medesima sofferenze fisiche e psicologiche, costringendola a trasferirsi dalla figlia per salvaguardare la propria incolumità e impedendole di accedere alla propria casa di abitazione, di recuperare i propri effetti personali (rinvenuti sparsi per la casa, lungo le scale..).

Vengono in considerazione, quindi, una serie di atti lesivi della integrità fisica e morale, della libertà e del decoro della persona appartenente al nucleo familiare, tale da rendere abitualmente dolorosa e mortificante la relazione tra il soggetto attivo e la vittima; rientrano nello schema di tale delitto non soltanto le percosse, le ingiurie, le privazioni imposte alla vittima ma anche tutti gli atti di disprezzo ed umiliazione.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti; fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Cassazpen.sez.52900/16).

L'imputato ha così agito nella piena consapevolezza di porre in essere gli atti di sistematica sopraffazione imponendo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile, che costituisce piena espressione della intenzione di maltrattare la vittima mediante l'affermazione della propri volontà prevaricatrice.

Concorre con il reato di maltrattamenti il reato di cui al capo b) in considerazione dell'aggressione fisica riferita al giorno 9.9. 2012 atteso che le lesioni, con prognosi di 4 giorni, sono pienamente compatibili con le modalità degli atti violenti, descritti dalla vittima del reato.

In applicazione degli artt. 133 e 133 bis c.p., ritenute le attenuanti generiche - in considerazione della condotta successiva (non vi sono stati ulteriori episodi) e al fine di valorizzare il consenso prestato alla acquisizione degli atti indicati -, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ritenuto reato più grave quello di cui al capo a), appare equa l'irrogazione della pena di anni uno e mesi 8 di reclusione (p. base anni 2 di reclusione, ridotta ad anni I e mesi 6 di reclusione ex art. 62 bis c.p. aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con i fatti di reati di cui al capo b).

All'imputato, incensurato, può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In applicazione degli artt. 538 e ss c.p.p. l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla Parte civile, da liquidarsi complessivamente in euro 8000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile, che si liquidano in euro 1250 oltre ad accessori di legge e spese generali a carico dell'Erario.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visti gli artt.533, 535 c.p.p.
Dichiara l'imputato colpevole dei reati ascritti unificati dal vincolo della continuazione e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni, cagionati alla PC da liquidarsi complessivamente in euro 8000 ed alla rifusione delle spese di costituzione della PC, che si liquidano in euro 1250 oltre ad accessori di legge e spese generali a carico dell'Erario.
Visto l'art.544 III c.p.p.
Fissa in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

SENTENZA N. 332/2019

N. 2392/14 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1240/15 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 27 febbraio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

B1 Ei, nato a il i 83,
residente a in via Domicilio
dichiarato -Libero presente- Assistito e difeso dall'Avv. del Foro di ,

difensore di fiducia presente

IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dagli artt. 612 bis comma 1 e 2 C.P. perché con più condotte singolarmente sussumibili nei delitti di minacce gravi, ingiurie, lesioni, molestava reiteratamente, anche a mezzo utenza telefonica e l'applicazione online Whatsapp, la convivente B $< , inviando chiamate e molteplici sms e personalmente presentandosi frequentemente presso la sua abitazione o il suo luogo di lavoro, in modo tale da determinare nella Bi un giustificato timore per la sicurezza personale propria e di suo figlio Di ; in particolare:

Nel mese di novembre 2012 le sferrava dei ceffoni al volto, dal 2012 la perseguita a mezzo di molestie telefoniche; nel giugno 2013 la inseguiva con la propria autovettura facendole perdere il controllo della macchina; si appostava nei pressi dell'abitazione della donna per verificare la sua presenza o meno all'interno della stessa; in data 6.1.14 e 12.1.2014 le inviava ripetuti messaggi sull'applicazione online "whatsapp" tutti finalizzati a metterla a conoscenza di essere nei pressi dell'abitazione; poneva in essere condotte intrusive e reiterate di sorveglianza e di controllo che pregiudicavano in maniera rilevate il modo di vivere della B , la quale era costretta a cambiare più volte le sue abitudini e in particolare il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro e/o abitazione, cagionandole un perdurante stato di ansia e paura, nonché ingenerandole un fondato timore per l'incolumità propria e dì suo figlio maggiorenne.

Commesso in (PV) dal 1.1.2013 al 17.3.2014 e in permanenza attuale.

PARTE CIVILE

S B , nata in Germania il 74, residente a in via , domiciliata a » in corso ’

Rappresentata e difesa dall’Avv. < del Foro di , presente

Con Tintervento del P.M. Dott.ssa Laura Tumiatti

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante"

Il difensore della parte civile: "

Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, rigettata ogni contraria istanza o eccezione e ritenuta la penale responsabilità dell' imputato B] E in ordine ai reati ascritti

gli, condannare lo stesso alle pene di giustizia; ritenuto che 1' imputato ha cagionato danni patrimoniali, non patrimoniali e biologici a Bi S< , quale diretta conseguenza dei reati medesimi, nonché sofferenze morali, si ritiene che la consumazione del reato renda gravissimo ed irrimediabile il danno provocato alla parte civile e, pertanto, si chiede la condanna dell' imputato al pagamento, in favore della presente parte civile, di tutti i danni dalla stessa patiti pari ad almeno € 30.000,00 o a quell'altra maggiore o minore somma risultanda di giustizia.

Con condanna al pagamento di una **provvisionale** pari ad almeno € 10.000,00, **al cui pagamento subordinare I' eventuale concessione**

della sospensione condizionale della pena.

11 tutto con rivalutazione monetaria e interessi, dal dì del dovuto al saldo.

Condannare, in ogni caso 1’ imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile.

Il difensore dell’imputato: ‘'Chiede l’assoluzione e in subordine la condanna al minimo della pena.”

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in data 30.4.2015, si disponeva il rinvio a giudizio di B Ei chiamato a rispondere del reato ascritto in rubrica.
Al dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato, all'udienza del 25.11.2015, preliminarmente di costituita parte civile la persona offesa Bi S i; veniva aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti.
All'udienza del 20.4.2016 e del 25.5.2016, il processo veniva rinviato per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali.
All'udienza del 12.10.2016, il processo perveniva dinanzi a questo giudice, che rinnovava la dichiarazione di apertura del dibattimento stante il mutamento del giudicante; veniva escusso come testimone D S Al >, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di
All'udienza del 24.5.2017, il processo veniva rinviato per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali.
All'udienza del 15.12.2017, il processo veniva rinviato per l'assenza dei testimoni.
All'udienza del 18.7.2018, venivano escussi come testimoni B Si , G Di ;, Li E
All'udienza del 30.1.2019 venivano escussi come testimoni Bi F Mi Si ; compariva l'imputato e si sottoponeva ad esame.
All'esito del giudizio le Parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva secondo dispositivo riservando giorni novanta per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio.

***

La condotta istruttoria dibattimentale ha fornito chiari ed univoci elementi di reità nei confronti dell'odierna imputato in ordine alla condotta ascritta che ad avviso di chi scrive deve essere meglio inquadrata nel reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.
Invero B Si sentita come teste, ha riferito di aver convissuto con il giudicabile dal 2009 al 2014; per un periodo la relazione procedette bene, in seguito divenne intollerabile tanto che, nel gennaio 2014, decise di lasciare l'abitazione insieme al proprio figlio, avuto da un precedente matrimonio,

approfittando che in quel periodo lo stesso era ricoverato in ospedale per un'operazione al ginocchio.
Nell'ultimo periodo infatti, il B era diventato violento; la sera tornava a casa ubriaco e maltrattava la persona offesa, colpendola anche con botte; arrivò a mettere la candeggina nel piatto del figlio della donna e a bruciare la Play Station dello stesso.
L'imputato era ossessionato che la donna avesse un'altra relazione e minacciava lei e il figlio.
Una sera giunse a puntarle un coltello, sbattendola contro il muro; intervenne il figlio in difesa della mare brandendo a propria volta un coltello; la situazione si calmò grazie all'arrivo del padre e del cognato della Bt
Per qualche mese dopo che presero la decisione di lasciarsi, la B continuò a vivere nell'abitazione familiare che era di proprietà del B< (dal 23.9.2013 al 23.1.2014), poi si trasferì in un altro paese.
Sicché la donna, che all'epoca lavorava in un ristorante, iniziò a trovare l'imputato davanti al luogo di lavoro, davanti alla nuova abitazione; il B la chiamava di notte al telefono e la minacciava. In alcuni messaggi la minacciava che "sarebbe morta", in altri le intimava che doveva tornare con lui, in altri che sarebbe stata sua per sempre; continuò finché la donna non bloccò il contatto.
Due volte la B trovò le gomme dell'auto tagliate, una volta trovò del sangue sulla gomma, avendo appreso al contempo che l'odierno imputato aveva un taglio in una mano.
Una sera l'imputato, alla guida del Fiat Doblò dell'azienda, la affianco e la fece andare fuori strada con l'auto, tanto che la donna fece intervenire suo padre che la scortò fino a casa.
In un'occasione la donna lo vide sotto casa alle due; poi ancora alle 7 del mattino. In seguito ricevette un messaggio con scritto "come mai hai attaccato le tue foto al muro dove vivi?" e temette che il B si fosse introdotto in casa.
Invece G D . figlio della persona offesa (nato il 1994), ha riferito che, nel corso della convivenza con il B , fu costretto a vivere in camera da letto perché l'imputato non voleva vederlo; ha confessato che egli lo odiava; che lo stesso, dopo che la sera tornava dal bar, urlava contro la B e alzava le

mani. In una occasione il teste dovette intervenire perché l'odierno imputato puntava un coltello contro sua madre.
Ha confermato che la B , dopo la fine della convivenza, ricevette numerosi messaggi di minacce da B e che in un'occasione tentò di spingerla fuori strada con il furgone. In due occasioni la persona offesa trovò le gomme dell'auto tagliate.
Così anche L Ei :, cognato della persona offesa, ha riferito di aver appreso dalla B e dal nipote che, nel corso della convivenza, in un paio di occasioni l'odierno imputato alzò le mani contro la persona offesa; che ebbe occasione di notare la Bi con lividi sulla bocca e sull'occhio. Ha soggiunto che il B in due occasioni almeno se la prese con il nipote, promettendo di smettere senza poi farlo.
Invece B P; , padre della persona offesa, ha premesso di aver conosciuto l'odierno imputato allorché, tornando dall'estero nel novembre 2012, venne a sapere che aveva iniziato a convivere con sua figlia.
Sicché in un'occasione nel corso della convivenza, verso febbraio / marzo 2013, lo stesso intervenne a casa per una lite, trovando la figlia con dei lividi e del sangue alla bocca.
In un'altro caso intervenne in aiuto della figlia, in quanto la stessa lo aveva avvertito che qualcuno aveva provato a spingerla fuori strada; all'epoca non sapeva che il B si comportasse tanto male e cercò di mettere pace tra i due, in seguito apprendendo che lo stesso maltrattava sua figlia da tempo.
Il teste ha spiegato che, finché visse nella casa del B la figlia ebbe problemi; che anche in seguito ricevette minacce telefoniche e trovò alcune volte le gomme dell'auto tagliate.
Qualche volta la figlia gli chiese di venirla a prendere al lavoro, poi però cambiava idea fo-se per paura che il padre si mettesse nei guai, reagendo contro il B
D S A , in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di < , ha riferito
che, nel mese di gennaio 2014, si presentò presso gli uffici la persona offesa, in stato di agitazione a sporgere denuncia. In tale sede, la donna fece leggere agli operanti alcuni dei numerosissimi messaggi ricevuti dall'imputato, dai quali si capiva che in qualche modo l'imputato la stesse spiando. Il teste ha specificato che i messaggi erano talmente tanti da non poter essere copiati sull'annotazione.

Per esempio in un messaggio era scritto “sono passato da F< alle 2 e 30 e non eri a casa, tu sei fuori io non ho chiamato nessuno”; “qualche volta vai a casa a dormire, o dormi al lavoro? Fai così fatica a rispondere”.
Nel corso dell’esame, l’imputato ha sostenuto di aver lasciato la B nel settembre del 2013, concedendole di restare nell’abitazione di sua proprietà finché non avesse trovato un’altra sistemazione.
Sennonché la donna rimase alcuni mesi e non sembrava volersene andare, tanto che l’imputato si rivolse ad un avvocato per chiederle di lasciare l'appartamento. Per tale motivo egli le scriveva messaggi e le faceva numerose telefonate, principalmente finalizzate a chiederle di sgombrare l’appartamento, o di recuperare oggetti che vi aveva lasciato.
In seguito il B seppe dai vicini che la B si era trasferita; tuttavia, tornando a casa con il padre, la trovò svuotata di ogni cosa, compresa la televisione, i mobili, le effetti personali dell’imputato. Così tentò nuovamente di cercare la persona offesa chiedendole conto di quanto accaduto e ottenendo soltanto una televisione in cambio di un’altra.
In merito ai rapporti con i figlio della Bi lo stesso ha riferito che erano inesistenti.
In merito all’SMS con il quale egli chiedeva alla B se avesse affisso delle foto, ha commentato che una comune amica lo aveva avvertito che la B aveva appeso delle fotografie dell’imputato nella sua casa nuova.
M Si , madre dell’imputato, ha riferito che il figlio iniziò la relazione con la B all’età di 26 anni, uscendo di casa dei genitori senza il loro benestare. La persona offesa infatti era ossessiva nei confronti dell’imputato, morbosamente gelosa, forse perché più anziana di lui di 11 anni; non lo lasciava vivere, seguendolo dappertutto ed effettuando numerose chiamate al giorno. La teste, ha poi spiegato che, durante la convivenza con il proprio figlio, la Bi lavorò saltuariamente, facendosi mantenere dall’imputato. Ha riferito di essere stata a casa del figlio molto di frequente, avendo una confidenza definita “fuori dal normale” e di aver visto più volte la B che dava in escandescenza, senza motivo, dato che il figlio non si comportava mai male.
Così anche B Fi , padre dell’imputato, ha riferito che il figlio lasciò la Bi approfittando di doversi sottoporre ad un’operazione dopo la quale si trasferì momentaneamente dai genitori. Nel frangente l’imputato continuò a pagare le utenze e le spese della casa. Un giorno il teste entrò in casa con il

figlio constatando che la B l'aveva sgomberata; sennonché la stessa l'aveva lasciata in pessime condizioni, sporca e maleodorante, con urina per terra. Inoltre mancavano numerosi oggetti di proprietà dell'imputato.

S , collega del B ha dichiarato di essere collega dell'imputato da un anno e amico dello stesso da molti anni; ha riferito che il B< non ha avuto alcun richiamo per guida in stato di ebbrezza e che i dipendenti dell'azienda non hanno possibilità di utilizzare i mezzi aziendali per andare a casa.

Orbene tanto premesso in punto di fatto deve osservarsi quanto segue.

Perché la fattispecie incriminatrice di atti persecutori in parola possa ritenersi integrata occorre infatti che siano state poste in essere reiterate condotte di molestia e minaccia, e che tali condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o dei congiunti, o ancora l'abbiano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nel caso in esame, l'istruttoria ha dato conto di un rapporto convivenza diffìcile tra l'imputato e la persona offesa, caratterizzato da violenze verbali e fisiche, osteggiato dai genitori dell'imputato, complicato dalla presenza di un figlio già grande e dalla notevole differenza d'età e finito in modo certamente non pacifico.

In tale contesto risulta provato che l'imputato, come addotto dalla persona offesa e come confermato dalla testimonianza di Di S Al , dopo la fine della relazione, inviò numerosissimi messaggi alla persona offesa, anche contenenti minacce, in un flusso continuo che senz'altro creava turbamento nella stessa. Tali messaggi, seppure solo enunciati dall'operante, non pare possano essere giustificati dalla circostanza che la persona offesa rimase parecchi mesi a vivere nel l'appartamento del B(come addotto dalla difesa; e ciò sia perché i messaggi continuarono anche dopo che la stessa si trasferì altrove, sia perché il contenuto non era pertinente alla richiesta di sgombero dell'appartamento, peraltro già gestito dai legali.

In merito all'episodio dell'uscita di strada, la B ha riferito che l'imputato in qualche modo la affiancò, facendola accostare; il padre ha riferito di essere intervenuto e di aver cercato di mettere pace tra i due.

Invece seppure probabile, non vi sono elementi certi per riferire al B la condotta del taglio delle gomme, riferita dalla p.o. e confermata dal figlio e dal padre di costei, senza però che nessuno avesse visto l'imputato porla in essere materialmente.
In merito alle conseguenze sulla vita della persona offesa, occorre osservare che la stessa ha ammesso che, dopo aver bloccato il contatto dell'imputato, il flusso di messaggi venne a cessare; la stessa ha dichiarato di aver vissuto uno stato d'ansia in occasione del messaggio in cui l'imputato le faceva capire di aver visto le foto affisse in casa sua; di essersi spaventata quando venne affiancata in auto dal B
Tali elementi ad avviso di chi scrive non sono sufficienti per provare il perdurante stato d'ansia richiesto dalla norma di cui all'art. 612bis c.p.; né d'altra parte risulta che la donna in tale situazione abbia alterato le sue abitudini di vita.
In tale quadro il fatto deve essere meglio qualificato nel reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., avendo l'imputato, con le proprie condotte ripetute, senz'altro arrecato molestia alla persona offesa.
Deve essere dunque affermata la pena responsabilità dell'imputato in ordine al reato così riqualificato.
Ciò posto, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale.
Quindi, valutati tutti gli elementi di cui all'alt. 133 c.p., si ritiene equa la pena mesi 2 di arresto (p.b. mesi 3 di arresto, ridotto ex art. 62bis c.p.).
Al l'affermazione della penale responsabilità segue, obbligatoriamente per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Sussistendone i presupposti, all'imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ai sensi degli artt. 185 c.p. *e* 538 c.p.p., dall'accertamento del reato in contestazione discende la condanna dell'imputato al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, viene liquidato equitativamente in Euro 3.000,00.
L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla

P.Q.M.

DICHIARA

parte civile da liquidarsi, alla stregua della complessità del processo, in Euro 3.000,00, oltre *a* spese generali ed accessori come per legge.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

B E responsabile del reato di cui all'art. 660 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione e ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 2 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita liquidato equitativamente in Euro 3.000,00.
Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che liquida in Euro 3.000,00 oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Motivazione entro 90 giorni.
Pavia, 27.2.2019

Depositato in cancelleria

Il Funzionario Giudiziario

TRIBUNALE DI
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 350\2019 Sentenza.
in data l\4\2019
N. 149\18 R.G.Trib.
N. 7590\15 R.G.N.R.

Il Giudice Monocratico di dott.ssa Cristina Ceffa
alla pubblica udienza del 1 aprile 2019 _ ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

C<V nato il

difeso di fiducia dall'Avv.
del Foro di

IMPUTATO
presente

presente
1984 a i domiciliato ex art. 161 c.p.p. in

A. reato p. e p. dall'art 572 c.p., perché sottoponeva la ex moglie BJ
A i a reiterati maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali da renderle penose le condizioni di vita e riducendola a vivere in un costante stato di prostrazione e paura per la propria incolumità. In più occasioni, nel corso di frequenti litigi, la percuoteva e la minacciava, in un'occasione le metteva anche le mani al collo,

noncurante della presenza dei tre figli minori. Maltrattamenti mai denunciati in quanto la B sperava in
una separazione pacifica. In occasione degli eventi del 14.06.2015 la B decideva di denunciare l'ex marito in quanto, al rientro i tre figli dall'abitazione del padre dopo il fine settimana alla casa materna, notava che la figlia più grande era in lacrime, molto spaventata e lamentava un dolore alla spalla. La bambina raccontava di essere stata strattonata dal padre che, durante il tragitto per il rientro nella casa materna, aveva simulato il gesto di abbandonarla per strada, strattonandola.
In », dal 2014 e tuttora in permanenza.
B. reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinqies, 582 c.p., perché, percuoteva con violenza la
figlia C S M strattonandola e simulando il gesto di abbandonarla per strada, così cagionandole lesioni personali lievi, consistite in "*trauma discorsiva spalla* sx", da cui derivava una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di 6 giorni s.c..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di minore degli anni 18.
In; .il 14.6.2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede condannarsi l'imputato alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione tra i reati.

La difesa chiede l'assoluzione da entrambi i capi di imputazione con formula perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI PELA DECISIONE

Con decreto ex art 429 c.p.p. emesso in data 9\ll\2017 il Gip presso il Tribunale di citava C Vi con le imputazioni di cui agli artt. 572 e 582
c.p. (compiutamente indicate in epigrafe) per l'udienza del 19\2\2018 dinanzi al Tribunale di in composizione monocratica.
Alla indicata udienza , verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento con l'esposizione dei fatti e le richieste di prova

delle parti, ammesse dal Tribunale in quanto ammissibili e rilevanti. L'attività istruttoria dibattimentale veniva svolta nelle udienze in data 2\7\2018,16\7\2018,17\9\2018,28\l\2019 , l\4\2019 con l'acquisizione delle deposizioni dei testi di lista del PM
] con l'esame dell'imputato e
con l'escussione dei testi a difesa ~ i, ’ , .
Nel corso delle udienze veniva altresì acquisita documentazione prodotta dalle parti, nei limiti di utilizzabilità di cui a ordinanze a verbale . Terminata così l'attività istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le conclusioni, come riportate in epigrafe, e il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

****

Anticipa questo Tribunale che i fatti , come ricostruiti all'esito della attività istruttoria dibattimentale compiuta, non consentono di fondare giudizio , oltre ogni ragionevole dubbio, di responsabilità penale dell'imputato per i reati addebitatigli.
L'odierna vicenda penale trae origine dalla denuncia-querela sporta in data 15\6\2015 , e successivamente integrata in data 21\9\2015 , da A:
, dalla cui
deposizione testimoniale , resa all'udienza in data 2\7\2018, si ritiene dunque utile incominciare nella ricostruzione dei fatti rilevanti.
In data 30\7\2007 B ’ A e C V contraevano matrimonio, dopo un periodo di convivenza . Dalla loro unione sentimentale nascevano quattro figli, la maggiore dei quali Si M i C , nata il 2005 .
In data 24 settembre 2014 interveniva la separazione consensuale della coppia ([1]), ma già ai primi del mese la convivenza coniugale cessava di fatto in quanto l'imputato andava a vivere in altra abitazione . All'incirca nei mesi di maggio - giugno dello stesso anno B sospettava il tradimento del coniuge , il quale modificava il comportamento
nei suoi confronti, rimanendo a dormire sul divano , sovente impegnato a scambiare messaggi sul telefono cellulare con un'altra persona di cui poi B: scopriva
l'identità .
La persona offesa riferiva che allorché minacciava il coniuge, odierno imputato, di rivelare la sua relazione sentimentale al marito dell'amante , <<*[...] lì sono incominciati i momenti brutti »,* in quanto C< assumeva atteggiamenti rabbiosi nei suoi confronti. B non ha saputo indicare la frequenza di tali condotte aggressive del coniuge (
riferendo poi, a seguito di incalzanti domande, che potevano capitare circa una volta al mese) , esternate ogniqualvolta lei lo minacciava di rivelare la sua relazione al marito dell'amante , e accompagnate da epiteti e frasi proferite nei suoi confronti quali "*brutta puttana "" puttana di merda, te la faccio pagare*" , riportando in aula di un'occasione in cui lei e C< si trovavano in bagno e

quest'ultimo , dopo averle bloccato le mani dietro alla schiena e averla minacciata di «fargliela pagare» , la costringeva a subire un rapporto sessuale . In un'altra circostanza l'imputato afferrava con le mani B , al collo «*stringendo forte* » e dicendole che «gliela avrebbe fatta pagare » , episodio che veniva consumato in bagno, mentre i figli della coppia erano in sala. In occasioni dei litigi C(rivolgeva a B insulti correlati alle sue origini meridionali (dicendole " *napoletani di merda* ") . «Ogni tanto » C afferrava per il braccio B e «la spingeva » . B era impaurita dalle minacce ricevute dal coniuge e a causa
del clima di tensione domestica e di timore la notte dormiva chiusa in camera , unitamente ai suoi figli, mentre l'imputato dormiva «già da tempo » sul divano .
Anche successivamente alla separazione C avrebbe continuato a serbare atteggiamenti di «odio profondo » nei confronti di BJ , scrivendole ad esempio e-mail in cui le diceva " *Non capisci un cazzo* " .
B riferiva di non essersi confidata con alcuno nell'immediatezza dei fatti; anche
con la madre , A[1] LL , si confidava dopo l'intervenuta separazione dall'odierno imputato.
Quanto al resto ascritto al capo B) di imputazione la persona offesa narrava che in data 14\6\2015 la figlia S M C », al rientro a casa dopo avere trascorso con il padre il tempo di visita regolamentato giudizialmente, le raccontava piangendo «come una disperata » che il papà «le aveva fatto male » mentre si trovavano in auto verosimilmente nel tragitto di rientro a casa , nello specifico « *mi ha detto che papà le ha girato il braccio e la stava sbattendo giù dalla macchina* » ([2]). B: non richiedeva
spiegazioni dell'accaduto a G «*visto che la situazione era già burrascosa*» .

Premesso sul piano sistematico che secondo costante giurisprudenza, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen, ([3]), si deve evidenziare come nel caso di specie la valutazione dell'acquisito compendio probatorio disveli elementi di incongruenza della ricostruzione operata dalla persona offesa delle condotte addebitate a C , rendendo la stessa inidonea a credibilmente fondare prova , oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputato .

B , in sede di controesame della difesa , negava di avere mai rivolto insulti o di
avere avuto reazioni verbali intemperanti nei confronti dell'odierno imputato nel contesto di riferita tensione del clima domestico, circostanza peraltro smentita dalla teste a difesa

- C ([4]) la quale nei mesi antecedenti la separazione tra i coniugi , a

decorrere circa da marzo -aprile 2014 (e sino a settembre 2014) , ossia nel periodo temporale in cui B: colloca il manifestarsi delle condotte maltrattanti del coniuge,
era testimone oculare di due episodi in cui l'imputato veniva ingiuriato da B ., rimanendo inerme . Nello specifico in un'occasione, all'incirca nei mesi di maggio o giugno 2014, V , sopraggiunta al domicilio coniugale dell'imputato, trovava questi seduto sul divano mentre veniva insultato (senza che la teste potesse capirne il motivo) sia da B sia dal di lei fratello , alla presenza dei figli di età minore, con toni
molto aggressivi e violenti ai quali non controbatteva, cercando di stabilire un dialogo .
Nel mese di luglio 2014 V , unitamente alla sorella, si trovava ospite a casa dell'imputato quando all'improvviso B , alla presenza dei figli di età minore,
incominciava a urlare e inveire contro il coniuge, insultandolo , perché voleva che questi lasciasse il domicilio coniugale prima della separazione giudiziale . La reazione di C si sostanziava nel prendere le chiavi dell'autovettura e nell'uscire di casa .
In una terza occasione , durante una conversazione telefonica con B , la teste
sentiva quest'ultima urlare nei confronti del coniuge che, con toni non accesi né adirati, la invitava a non urlare e a rientrare in casa dal balcone sul quale si trovava .

- ha inoltre riferito gli atteggiamenti denigratori e svilenti serbati da B nei
confronti dell'imputato, alla presenza dei loro figli di età minore, a motivo dei quali interrompeva le visite al domicilio coniugale della coppia circa 3- 4 mesi dopo la separazione giudiziale della coppia nel settembre 2014 , mantenendo poi con B.
dei contatti telefonici nel corso dei quali questa insultava l'imputato con epiteti quali "*coglione, figlio di puttana , stronzo*" , indirizzandogli minacce, tra le quali quella di fare in modo di togliergli la patria potestà , «di eliminarlo dalla vita dei figli che doveva solo mantenere economicamente », e malauguri ("*gli auguro di finire i suoi giorni malamente* "" *gli auguro tutte le malattie del mondo* " *).*
C confidava a V_le difficoltà incontrate nel riuscire a vedere i propri figli e altresì, nell'autunno 2015, il timore di andarli a prendere per gli insulti che riceveva in tali occasioni da B e dal suo attuale compagno, M M , tanto da farsi
spesso accompagnare dalla stessa V , o dal padre o da altre persone , circostanza ulteriormente confermata dalla
deposizione testimoniale di A C ' , convivente di C dal mese di maggio 2015,
(la quale riferiva di avere a sua volta in alcune occasioni accompagnato C , vedendo la persona offesa fare il gesto "del dito medio " alzato all'indirizzo di C , insultato e denigrato da M. ~ con i termini "*coglione, coniglio* "*[5][6].*
Le condotte ingiuriose e denigratorie serbate dalla persona offesa nei confronti dell'imputato rinvengono riscontro anche nella deposizione testimoniale di A

C , la quale riportava in aula il tenore di conversazioni telefoniche ascoltate e di messaggistica telefonica letta in cui B: si rivolgeva all'imputato appellandolo con
interessavano solo i suoi soldi.
L'espressione minacciosa di "voler rovinare " C >, utilizzata da B , ricorre anche spontaneamente nel narrato del teste dell'accusa C S la quale aveva gli epiteti "*coniglio*""*coglione*""*senza palle*", minacciandolo di fare in modo di non fargli più vedere i figli «a costo di perderli lei» , dicendogli che lo voleva rovinare e che le

occasione di leggere, rammostratile dalla persona offesa, degli scambi di e-mail intercorsi con , successivamente alla separazione giudiziale della coppia, in cui
«non risparmiava minacce» all'ex coniuge , utilizzando toni e contenuti definiti " forti" . A seguito di contestazioni a sostegno della memoria C ha invero confermato che anche l'imputato minacciava e ingiuriava B , senza peraltro
minimamente circostanziare e riempiere di contenuti tale affermazione in termini diversi da una reciprocità di toni "alterati " usati dalle parti.
Gli elementi a discarico sopra delineati, introdotti dalla difesa, avvalorano le dichiarazioni dell'imputato che , sottopostosi ad esame, ha negato gli addebiti mossigli riferendo di un rapporto affettivo con la persona offesa ormai esauritosi, culminato con una separazione consensuale preceduta da un periodo di convivenza da «separati in casa» durante il quale non minacciava né ingiuriava B , modalità comportamentale peraltro
estranea al suo carattere ([7]).
Negati anche agiti etero aggressivi nei confronti della persona offesa, peraltro né comprovati da certificazioni mediche né riscontrati nella loro congruenza e attendibilità da testimonianze *de relato* di tali condotte apprese da circostanziati racconti delle stesse fatte da B in costanza di convivenza coniugale con C
La testimonianza di A M , madre della persona offesa, è difatti scandita da incongruenze e contraddittorietà che inficiano l'attendibilità del tessuto narrativo, peraltro già oggettivamente generico e vago . A riferiva in aula che la figlia le aveva raccontato essere solita, nel periodo della separazione coniugale, chiudersi in camera da letto con i propri figli «perché aveva paura », circostanza peraltro emersa solo in dibattimento ([8]) ma non menzionata allorché veniva sentita a s.i.t nell'ottobre 2015 dai Carabinieri, ai quali inoltre diceva di non essere a conoscenza di episodi di violenza o vessazioni verificatesi negli ultimi periodi, riferendo però poi di un episodio confidatole dalla figlia in cui C strattonava quest'ultima per un braccio facendole male , rompendole un braccio, evento a cui peraltro A non ha saputo dare una collocazione temporale, dicendo di non ricordare , cadendo inoltre in contraddizione sul momento in cui riceveva la confidenza della figlia, in aula , in sede di controesame della difesa, dichiarando di averne contezza successivamente alla separazione mentre ai Carabinieri riferiva «*solo nell'ultimo*

anno di matrimonio sono venuta a conoscenza di questi episodi » , confermando inoltre in dibattimento di non ricordare l'episodio dell'afferramento della figlia con una presa con le mani al collo da parte di C , ossia la condotta in imputazione in quanto denunciata da B

Non ci si soffermerà sul contenuto della deposizione testimoniale di B t L , padre della persona offesa, in quanto caratterizzata da toni confusi, da un tenore incoerente e contraddittorio ([9]) e risolventesi inoltre nel *de relato* di un *de relato* , non avendo ricevuto il teste le confidenze direttamente dalla figlia bensì mediatamente dalla moglie.

Notevoli perplessità in punto di attendibile verosimiglianza desta il narrato della persona offesa della violenza sessuale subita da parte dell'imputato se si evidenzia che nonostante la obiettiva e incontrovertibile traumaticità correlata a un simile genere di evento delittuoso e nonostante la riferita unicità dello stesso ([10][11]) , la persona offesa , come emerso dal controesame della difesa, non solo non è riuscita a dargli una collocazione temporale ma non ricordava neppure che non era stato oggetto di denuncia .

Ancora più pregnantemente incongruente la versione dell'evento resa da B agli

assistenti sociali emergente dalla relazione datata 9\2\ 2016 in atti ([u]), se si evidenzia che la persona offesa riferiva di una violenza sessuale subita dall'imputato durata «ben tre giorni » (nonostante la presumibile presenza in casa dei figli di età minore , due dei quali di appena tre anni di età) avvenuta nell'estate 2014 , con tentativi di soffocamento con mani strette al collo . *«Invitata più volte a precisare e contestualizzare questo grave evento, la sig.ra B è parsa affannarsi nella ricerca di risposte, risultando evasiva e frammentaria . Inoltre alla nostra domanda riferita a come mai non avesse pensato di formulare una denuncia verso l'ex coniuge la stessa ha dichiarato di aver " voluto preservare il percorso di separazione in atto nonché la serenità stessa dei bambini. Tuttavia alla luce di questa narrazione non si comprende appieno coma mai , data l'entità di tale racconto, gli ex coniugi, come da loro esposizione , abbiano potuto gestire sostanzialmente bene e in armonia tanto la mera fase di separazione [...] quanto i successivi primi mesi [...] » ([12]).*

Si ritiene che il chiaro tenore di quanto sopra riportato non abbisogni di ulteriori commenti a sottolineatura della non credibilità dell'addebito accusatorio a carico dell'imputato riferito dalla persona nffpRa addebito che inoltre si " moltiplica" addirittura nella deposizione testimoniale di M _ M , compagno della persona offesa, da

lui conosciuta nel febbraio 2015 , che riferisce infatti di due episodi di abusi sessuali patiti da B ad opera dell'imputato, che gli sarebbero stati raccontati da quest'ultima (con la quale il teste , in sede di controesame della difesa , ammetteva di avere commentato il contenuto della deposizione testimoniale dalla stessa reso in aula).

Le citate considerazioni degli assistenti sociali sulla armonica gestione , da parte della persona offesa e dell'imputato, sia della fase della separazione sia dei

successivi primi mesi Sforniscono ulteriore avallo argomentativo di credibilità alla versione difensiva dell'imputato di una convivenza con la persona offesa , antecedente la separazione giudiziale, non connotata per quest'ultima da quei caratteri di «sopraffattorietà» , <vessatorietà» , « penosità di condizioni di vita » rilevanti nella prospettiva legislativa di cui al disposto dell'art. 572 c.p., confermando la suggestione di una accesa rancorosità e di un astio della persona offesa nei confronti dell'imputato maturati temporalmente con la frequentazione di B: ([13]) con M e soprattutto con D'. D , ex marito di C A . (convivente dell'imputato) , come prospettatosi nell'esame dell'imputato ([14]) e nella deposizione testimoniale della stessa C A: e come ulteriormente emergente dalla già citata relazione di indagine sociale in atti t datata 9\2\2016 , in cui è dato leggere che a seguito di un successivo ridimensionamento da parte di B dei contatti e della frequentazione con D' la persona offesa ne traeva *«un vantaggio comunicativo con l'ex marito» . «A fronte di ciò, riflettendo con gli scriventi, la sig. B ' ha avuto modo di esprimere domande e dubbi circa la genuinità dei contatti e della frequentazione del sig. D'. _ » nei suoi confronti, verosimilmente finalizzata, a parere degli operatori, a problematizzare l'attuale condizione di vita del Sig. e della sua compagna , sig.ra C innescando tensioni e discussioni che di fatto hanno ostacolato la serena frequentazione e contatti dei figli con il padre* . E'*parere di questa equipe che la sig.ra B , relativamente a questa stagione di contrasto con l'ex marito, abbia risentito di un certo condizionamento da parte del Sig. [...]» f*([15]) .

Le sopra evidenziate incongruenze intrinseche ed estrinseche inficiano l'impianto accusatorio riferito dalla persona offesa , offuscandone la credibilità e facendogli perdere quel grado di attendibilità necessario a dotarlo di efficacia probatoria idonea a fondare un giudizio , che regga a un vaglio di convincimento oltre ogni ragionevole dubbio, di colpevolezza dell'odierno imputato di cui si impone quindi pronuncia assolutoria dall'imputazione di maltrattamenti ascrittagli al capo A) di imputazione con formula terminativa *«perché il fatto non sussiste »* .

Il capo B) di imputazione .

Al capo B) di imputazione viene ascritta all'imputato una condotta lesiva in danno della figlia S M , nata il 2005 , consumata in data 14\6\2015 allorché C la percuoteva con violenza strattonandola per un braccio provocandole un trauma distorsivo alla spalla sinistra con prognosi di guarigione di giorni 6 ([16]) . Il fatto veniva raccontato dalla minore alla madre B e da questa riferito in aula nel corso della deposizione testimoniale nei termini sopra delineati.

L'imputato in sede di esame ha fornito diversa versione ricostruttiva degli eventi , dichiarando che in data 14\6\2015, mentre conduceva l'autovettura a bordo della

quale viaggiavano , lato passeggero, D M M ([18]) e sui sedili posteriori i suoi
quattro figli di età minore, che stava riaccompagnando a casa della ex moglie B ., sentiva i figli litigare per la musica e poi udiva il pianto di S . Per comprendere le ragioni di tale pianto improvviso l'imputato arrestava la marcia dell'autovettura , ne scendeva e S i, richiesta di spiegazioni, rispondeva che il fratello A le aveva
tirato i capelli e un pugno . C faceva quindi scendere la figlia S dall'autovettura , senza strattonarla , cambiando la disposizione di seduta dei figli, allontanando cioè S.. . da A , sistemando in mezzo a loro gli altre due fratelli gemelli.
La dinamica dei fatti fornita dall'imputato trova completa rispondenza e riscontro nella deposizione testimoniale resa da D M. M , teste oculare , il quale ha confermato il bisticcio tra S e il fratello A , che sedevano l'uno accanto
all'altro sui sedili posteriori dell'autovettura a bordo della quale stavano viaggiando, e lo scoppio improvviso in pianto di S. che non voleva dirne il motivo . C , alla guida dell'autovettura , ne fermava la marcia e ne scendeva . Anche S poi scendeva dall'autovettura e alla fine , alle domande del padre., diceva che il fratello A i le
dava fastidio , le dava i pizzicotti, che si strattonavano . C quindi separava i due fratelli cambiando loro di posizione sui sedili posteriori dell'auto. Non sono emersi dall'istruttoria elementi atti a revocare in dubbio la credibilità soggettiva del teste , il cui narrato è risultato coerente, lineare e scevro da salti logici o incongruenze.
L'attendibilità e genuinità della testimonianza a discarico dell' imputato resa da D' M; M è ulteriormente confermata dalla deposizione della di lui madre
A , dalla quale emerge che la medesima versione ricostruttiva veniva resa dal teste alla madre già all'epoca del fatto , confermata e ribadita con coerenza nonostante le «domande trabocchetto » postegli da quest'ultima interessata a sincerarsi dei contorni di personalità di C .., suo convivente solo da epoca recente , e a verificare quindi se potesse avere serbato una simile condotta etero aggressiva in danno della figlia .
Ad *abundantiam* si richiama il passaggio della già citata indagine sociale del 9\2\2016 sui minori C in cui è dato leggere che «*nel corso dell'incontro non emergono dalla bimba* [S iM * C natali 2005: n.d.r.] *racconti di episodi di percosse e\ o agiti violenti nei suoi confronti da parte del padre, che hanno coinvolto anche il pronto soccorso* » .
Ne consegue il proscioglimento dell'imputato anche dal reato ascrittogli al capo B) di imputazione parimenti con formula terminativa «*perché il fatto non sussiste* » .
Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. riserva in giorni 60 il maggior termine per il deposito dei motivi

P.Q.M.

Visto l'art 530 c.p.p.

ASSOLVE

C. V dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste e dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste .

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. riserva in giorni 60 il maggior termine per il deposito dei motivo

---

[1] Cfr. decreto in data 25\9\2014 del Tribunale di di omologa della separazione consensuale dei coniugi.

[2] Cfr. referto di Pronto Soccorso dell'ospedale di i in data 14\6\2015 riportante diagnosi di « trauma distrattivo spalla sx » per riferito strattonamento al braccio sinistro da persona nota, con prognosi di guarigione in 6 giorni s.c..

[3] Le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere « *legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità , previa verifica , corredata da idonea motivazione , della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto »* (cfr. Cass. Sentenza n. 2140 del 27\10\2015). Solo qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. S.U. 41461/2012).

[4] Amica di famiglia, che in costanza di matrimonio della coppia , frequentava la loro abitazione
Una due volte alla settimana .

[5] Teste della difesa.

[6] Acquisiti in atti ex art. 234 c.p.p. i verbali di denunce- querele sporte in data 21\7\2016 e 3\9\2017 dall'odierno
imputato nei confronti di M per i reati di insulti e minacce.

[7] Anche la teste ha descritto l'imputato come persona non aggressiva , che tende a evitare conflitti e discussioni.

[8] La teste A veniva escussa in data 16\7\2018 in udienza successiva a quella, celebratasi il 2\7\2018, di acquisizione della deposizione della persona offesa.

[9] Tanto da provocare più di un intervento di questo Giudice a scopo chiarificatorio.
Inoltre il teste dapprima dichiarava
al PM di non essere a conoscenza di episodi di violenza fisica agita dall'imputato in danno della figlia poi a seguito di contestazione dell'accusa a sostegno della memoria, diceva che non si ricordava di quanto aveva dichiarato a s.i.t. ai Carabinieri, nell'ottobre 2015, ossia di un episodio in cui C aveva messo le mani al collo alla figlia e le aveva rotto un braccio , eventi collocati dunque nel medesimo contesto temporale , ma che non rinvengono rispondenza nella denuncia di B:
relativa unicamente a una condotta di presa al collo con le mani da parte agita dal coniuge.

[10] La persona offesa ha riportato in aula un unico episodio consumatosi in bagno.

[11] Cfr. relazione di indagine psico-sociale redatta dai Servizi Sociali del Comune di , relativa ai minori
C S , A J, G«^$_{WW}$ e figli della persona offesa e dell'imputato, datata 9\2\2016 , a
firma dott.ssa E C ..... e dott. G G , acquisita in atti con il consenso delle parti.

[12] Cfr. relazione citata al punto precedente.

[13] B formalizzava la denuncia nei confronti di C solo nell'estate 2015.

[14] Nei confronti del quale l'imputato riferiva di avere sporto querele per minacce, lesioni. percosse , come indicato anche nella relazione di indagine sociale del 9\2\2016 . Parimenti nei

confronti di M , come già indicato al punto 6.

[15] Cfr. indagine sociale indicata sub 11. In punto di difficoltà dei rapporti di frequentazioni dall''imputato con i figli si richiamano le deposizioni testimoniali di V e di C

[16] Cfr. certificato mèdico ospedaliero indicato al precedente punto 2 .

N. 4324/18 RG
TRIBUNALE
N. 4214/18 RGNR

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione collegiale

Il Tribunale, composto dai Sigg.

dr.ssa Elisabetta CANEVINI, Presidente dr.ssa Valeria RECANESCHI, Giudice dr.ssa Angela MARTONE, Giudice est.

della sezione IX penale all'udienza del giorno 15 gennaio 2019, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

E IL ' E; H Gì ' , nato a ' >) il .1962, sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia **- presente -**

Difeso di fiducia dall'Avv. :a con studio a
presente -

Imputato

1. ***Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 co. 1 n. 11 quinquies e 572 c.p.,*** *perché, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, maltrattava la moglie, E Na A,' i, e i figli, E Jc nato a il : 2009 - El H '' K< nato a. l\ 2004 ed E H, Y ' nato al il . 2012 -, costringendoli a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando negli stessi un perdurante stato d'ansia e paura nonché il fondato timore per la propria incolumità. In particolare, faceva mancare i mezzi di sussistenza ai familiari costringendo la moglie a rivolgersi a conoscenti per provvedere ai fabbisogni necessari al mantenimento dei figli; ingiuriava la moglie con i seguenti epiteti: "non sei degna di essere chiamata donna ", "vai in giro a fare la troia"; la minacciava con frasi del tipo: "..in casa comando io e d'ora in poi devi fare quello che ti dico, se no passerai seri guai", "ti faccio fuori e chiamo la polizia tanto non mi interessa di andare in carcere "; la picchiava di continuo, con schiaffi al volto, calci e pugni in varie parti del corpo cagionandole ematomi; la costringeva ad avere rapporti sessuali completi contro la sua volontà; costringeva i figli a vivere in una clima di terrore, ingiuriandoli e picchiandoli con schiaffi al volto, con l'uso della cintura e con un cucchiaio in legno; con le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia e nei confronti di soggetti minori degli anni diciotto.*

   In Milano dall'anno 2009fino al mese di febbraio 2018

2. ***Del reato p. e p. dagli arti. 81 cpv, 61 co. 1 n. 2, 609 bis, 609 ter co. 1, n. 5 quarter, 609 septies co. 4 n. 4 c.p.,*** *perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, costringeva la moglie, E Nc ' A ' con violenza e minaccia a subire rapporti sessuali vaginali contro la sua volontà; in particolare, la obbligava a spogliarsi, la minacciava con frasi del tipo: " ...in casa comando io e d'ora in poi devi fare quello che ti dico, se no passerai*

seri guai"; la svegliava nel sonno; la colpiva con pugni alle gambe, la trascinava fuori dal letto, cagionandole ematomi alle gambe, al fine di consumare con la donna un rapporto sessuale; con le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge e per eseguire il delitto di cui al capo 1).
In Milano dall'anno 2009 fino al mese di febbraio 2018

Parte civile:

A E' N. nata in > 1'
responsabilità sui figli K E " a
il."".2009 e Y ' E

1973, in proprio e in qualità di genitore esercente la nato nato a il ; 2012, difesa dall'avv.

presso la quale è *ex lege* domiciliata

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, non concesse le attenuanti generiche.
Il **difensore della parte civile** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Il **difensore dell'imputato** ha chiesto: - in relazione al capo a), assoluzione con formula piena e, in subordine, non sussistenza del vincolo della continuazione interna; - in relazione al capo b), assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p. e, in subordine il minimo della pena, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., ultimo comma; in estremo subordine, per entrambi i reati, minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto di giudizio immediato emesso in data 14.03.2018 **I IL E: Hi i G** : stato tratto a giudizio di questo Tribunale in composizione collegiale, per rispondere dei fatti compiutamente descritti in rubrica (integranti i reati di maltrattamenti e violenza sessuale).

All’udienza del **14.05.2018,** la p.o. A: E' N si è costituita parte civile e, aperto il
dibattimento, le parti hanno avanzato le rispettive richieste di prova, ammesse dal Collegio; di seguito, all’udienza del **25.10.2018,** il Tribunale, preliminarmente ha dato atto della mutata composizione del collegio giudicante, e ha confermato l’ordinanza di ammissione prove già pronunciata, procedendo all’escussione dei testi presenti, ovvero **A ’ N; e S'**
■ **M<**L’istruttoria dibattimentale è, quindi, proseguita alle udienze del **12.11.2018** e del **26.11.2018** in cui sono stati escussi la p.o. **A ' _ E‘ N;** e i testi **Ei ‘ B< L Pi A R , Hi Ed H A’ * ’ R I M "**
4 Oi i W " con rinuncia dei testi indicati ai punti n. 6(2) -7-11 della lista di parte civile, ovvero i testi S T ieR M
Inoltre, durante l’udienza del 12.11.2018 sono stati prodotti: - il verbale di acquisizione della Polizia Locale di Milano del 21.2.2017, con relativi allegati, e l’annotazione di servizio del 12.1.2018 a firma del teste E) B< e; all’udienza del 26.11.2018 sono stati, altresi, acquisiti: il CD contenente file audio, documenti bancari e sintesi delle movimentazioni sul C/C intestato all’odierno imputato e, con il consenso delle parti, è confluita nel fascicolo dibattimentale anche la relazione a firma della dott.ssa M (con rinuncia
all’escussione del teste). All’udienza del **17.12.2018 l’imputato ha reso l’esame** e il processo è stato rinviato all’udienza del **15.1.2019** per la formale chiusura dell’istruttoria e la discussione.
All’udienza così fissata, **l’imputato ha reso spontanee dichiarazioni** e le parti hanno concluso come in epigrafe; il Tribunale ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare formulata dalla difesa dell’imputato, per le motivazioni esplicitate nell’ordinanza agli atti, e, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

& A &&

Ritiene il Tribunale che gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale conducano univocamente all’affermazione della responsabilità penale di E H E:
Hi ' i G [1] per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale allo stesso ascritti.

Alla stregua del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa A: E: N dalla documentazione acquisita, nonché da quanto dichiarato dai
numerosi testi escussi, è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.
Di seguito, dunque, l'esposizione delle risultanze istruttorie che, al fine di rendere più lineare la ricostruzione della vicenda, prenderà le mosse dal racconto della parte offesa.
Giova premettere che la p.o. è stata sentita in modalità protetta, ovvero con l'ausilio di un paravento, e ha ricostruito le dolorose vicende vissute con non poche difficoltà sia in ragione delle problematiche linguistiche (per ovviare alle quali ci si è avvalsi dell'ausilio di un interprete), sia in ragione della evidente emotività (tradottasi anche in un pianto durante la deposizione).
Può sin d'ora affermarsi che, nonostante le evidenziate difficoltà espressive, il narrato della parte offesa è risultato caratterizzato da intrinseca coerenza e linearità.
Infatti, la parte offesa ha svolto il suo esame, pur emotivamente intenso, sottoponendosi con disponibilità ad ogni richiesta di chiarimento delle parti ed ha riportato tutto ciò che è riuscita a ricordare in condizioni di notevole sofferenza.
Peraltro, il racconto della parte offesa ha trovato un coerente riscontro negli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti al processo.
Fatte queste doverose premesse, passiamo ad esaminare il contenuto delle fonti di prova orali acquisite al processo.
TESTE A E ,N "
La p.o. ha raccontato di essere venuta a vivere in Italia nel 1998, dopo avere contratto un matrimonio combinato (dalle rispettive famiglie) con l'odierno imputato nel 1996.
Dal loro matrimonio sono nati tre figli: K. di 14 anni, J<'di 9 anni e Y< ' di 6 anni e mezzo.
A E N precisato, su domanda del PM, che il marito era solito insultarla e minacciarla di un male ingiusto (testualmente "Mz *diceva che io sono pazza. Alla fine ha iniziato ad insultare i miei genitori... 'Che tu non capisci*

niente'. Qualche volta mi diceva 'Stai zitta'. Non mi ricordo altro. Ogni volta, qualche volta mi minaccia di picchiarmi con le scarpe'" cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 4). La p.o. ha, altresì, chiarito che il comportamento del marito era stato, inizialmente, in qualche modo mitigato dalla presenza in casa di sua madre, che era solita riprenderlo, laddove veniva informata di comportamenti scorretti del figlio.
Dopo la morte della madre la situazione era peggiorata. La p.o. ha riferito che il marito aveva iniziato ad urlare e ad insultarla con un'assidua frequenza (specificando testualmente: "TVo, *non tutti i giorni. No, due giorni brutti, due giorni va bene"* cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 4), e lei aveva ricondotto tali atteggiamenti al temperamento "nervoso" dell'uomo, legato anche il problemi di lavoro *("Penso che è la sua natura, lui è cosi, sempre nervoso, soprattutto quando torna dal lavoro."* trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 4).
Con riferimento ai fatti contestati, la p.o. ha raccontato che in un'occasione, mentre era incinta di Y aveva comprato un paio di sandali del costo di 1 euro per il figlio K e, quando era tornata a casa, l'odierno imputato, indispettito da tale acquisto, l'aveva colpita due volte in testa con una sua scarpa. Lei aveva cercato conforto nella sorella dell'imputato che, contattata telefonicamente, aveva provato a tranquillizzata.
E ancora, la p.o. ha confermato un ulteriore episodio, avvenuto nel settembre 2014 (o 2015), in cui la coppia si era recata presso il supermercato < e in quel frangente l'imputato si era arrabbiato perché si erano persi di vista e non avevano il cellulare per comunicare. In quell'occasione, dopo esser scesi dall'autobus, il marito l'aveva picchiata *"anche quella volta due volte con un pugno"* (cfr. trascrizione dell'udienza del
2018. p. 14) sulla spalla, tanto da indurre un passante a intervenire ***(" Si mi aveva colpito con un pugno sulla mia spalla.*** *Mi ricordo che c'era anche un passante che aveva detto: 'Ma perché? Non devi picchiare una donna'* trascrizione dell'udienza del
2018. p. 5).
La p.o. ha proseguito la sua deposizione ricordando un'ulteriore circostanza, occorsa nel 2017, in cui i coniugi dovevano recarsi in aeroporto

e, dal momento che era stato indetto uno sciopero dei tassisti, la p.o. aveva chiesto all'odierno imputato il permesso di contattare una sua amica, per chiederle se il marito avesse potuto accompagnarli. Alla notizia che il corrispettivo del servizio era costato 70 euro, anziché 60, come precedentemente prospettatogli dalla moglie, EJ H EH G< aveva scatenato la sua ira: le era andato incontro alzando la mano, come per colpirla, ed era stato fermato dall'amica della p.o. che si era interposta tra loro ***(" Luistava venendo verso di me per colpirmi alzando la mano, e si è messa, la mia amica, tra me e lui per impedire di farlo"*** trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 6).

In aggiunta ai fatti sopra riportati, la p.o. ha raccontato che l'odierno imputato **una volta le aveva scagliato contro un bicchiere di vetro,** che solo per caso non l'aveva colpita, e che in un'altra circostanza, davanti al rifiuto della donna di lasciargli il suo cellulare, glielo aveva lanciato addosso. Dopo averlo ripreso le aveva detto *"Guarda che questo telefono l'ho pagato io"* (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 6) e l'aveva presa per il braccio storcendoglielo ***(" Lui mi aveva preso dal braccio e lo ha girato e mi diceva che 'Non devi prendere più questo telefono'"*** cfr. trascrizione dell'udienza del
2018. p. 6).

La donna ha dichiarato di non avere mai richiesto cure mediche per non creare ulteriori problemi, fin quando l'odierno imputato non era giunto a metterle le mani intorno al collo, mimando poi il gesto di volerla colpire con un pugno. Con riferimento a tale episodio, avvenuto nel gennaio 2018, cui aveva fatto seguito l'intervento della polizia, su richiesta dell'odierno imputato (cfr. annotazione di servizio del 12.1.2018 e deposizione del teste E ' B), giova riportare testualmente quanto riferito dalla p.o. che ha dichiarato: *Nel gennaio 2018 una volta è tornato da fuori. Era un venerdì, è tornato*
verso le 14. Io gli chiedevo se avesse trovato un lavoro, lui mi dice: 'Questa è una cosa che non ti riguarda'. Non mi ricordo che cosa avevo detto, e lui mi rispose: ***Se non rimani zitta, uso le scarpe di nuovo a picchiarti'.*** *Anche questa volta, quando ha preso la scarpa per colpirmi, gli avevo detto: 'Se ti azzardi a colpirmi io chiamo la Polizia ': addirittura ha preso lui il telefono e ha chiamato lui la Polizia lamentandosi di me e dicendo che 'Mia moglie*

comporta male ' e ha messo giù la scarpa che aveva in mano. All'arrivo della Polizia ha iniziato a lamentarsi di me dicendo: "Mia moglie mi crea problemi perché io adesso sono disoccupato e lei chiedeva tante cose, ed io sono disoccupato". Io avevo detto alla Polizia che non era vero. "Lui è venuto per picchiarmi per questo io voglio...chiamo la Polizia e lui vi ha chiamato prima di me". ***Avevo dichiarato alla Polizia che lui mi aveva cercato di picchiarmi anche altre volte e mi prendeva dal collo usando un pugno, che voleva colpirmi con un pugno. Quando lui ha sentito le mie dichiarazioni alla Polizia, lui aveva detto che "Anche lei tre volte ha cercato di colpirmi con un coltello "*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 7).

La teste ha evidenziato che agli episodi di percosse e di offese erano talvolta presenti anche i figli.

In particolare, con riferimento al comportamento del padre nei confronti dei figli, la p.o. ha raccontato che il marito in un'occasione aveva lanciato una penna in faccia al figlio K e ***"quando sbagliavano li picchiava con la cintura Sulle gambe"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 8), inducendo i bambini ad avere paura del padre.

Addirittura, il figlio Y ' aveva raccontato alla madre di aver fatto un incubo in cui un mostro cercava di picchiare la mamma, mentre K ' (nato nel 2004) ha continuato a manifestare il proprio disagio con episodi di enuresi notturna. Inoltre, il padre si limitava a portare solo di rado i figli al parco, mentre ogni ulteriore incombenza, relativa agli stessi, era di esclusivo appannaggio della madre.

Passando agli episodi di violenza sessuale, la p.o. ha raccontato che, nel periodo in cui il figlio Y ' (anno 2017) era ricoverato in ospedale e lei trascorreva lì le notti, quando ritornava a casa era molto stanca e, per tale ragione, si rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito.**Quest'ultimo, ritenendo che si trattasse soltanto di una scusa, di un "*capriccio*", "*aveva avuto quello che voleva*" nonostante il diniego manifestato dalla donna** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 9). Quanto alla frequenza con cui avvenivano tali costrizioni, la p.o. ha precisato che più volte l'odierno imputato aveva preteso di avere rapporti sessuali nonostante lei non ne avesse voglia e, quanto alle modalità, ha riferito testualmente **"Zwz *ha usato violenza e io ho obbedito*" e, ancora "TVo, *lui non mi***

aveva picchiato, però mi aveva abbassato i vestiti" "Qualche volta davanti il mio rifiuto mi lasciava stare, qualche volta anche se dico di no, lui compiva ratto sessuale lo stesso" (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 18-19).

In particolare, la donna ha raccontato che, dopo una richiesta di intervento della Polizia da parte dell'odierno imputato, lei aveva lasciato il marito nel letto coniugale ed era andata a dormire con i bambini. Una notte, mentre dormiva, l'imputato l'aveva raggiunta e aveva iniziato a tirarle le gambe, dicendole di svegliarsi. Dinanzi al rifiuto della donna di alzarsi dal letto, aveva iniziato a pizzicarle le gambe per farle male e ad insultarla. provocandole dei lividi in corrispondenza dei punti in cui era stata pizzicata, ematomi che la donna aveva provveduto a fotografare, consegnando le relative immagini alla Polizia Locale (cfr. verbale di acquisizione del 21.02.2017). Anche in un'altra circostanza il marito aveva tentato lo stesso approccio dicendole "Se *non vieni da me, puoi anche andare in Tribunale a chiedere il divorzio"* (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 10) ma, siccome si era svegliato il figlio, aveva desistito ed era uscito di casa. Al suo rientro, aveva comunicato alla moglie di essere andato a Ietto con un'altra (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 10).

E ancora, la p.o. ha raccontato che anche quando aveva il ciclo mestruale, l'imputato, convinto che si trattasse di una scusa per non avere rapporti, le aveva chiesto di mostrargli il sangue ***(" Siccome lui non mi credeva anche quando io gli dicevo 'Io adesso ho le mestruazioni', lui non ci credeva e ho dovuto far vedere il sangue"*** cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 10).

Quanto alla gestione economica, la donna ha evidenziato che il marito le consegnava 10,00 euro a settimana per andare al mercato ad acquistare frutta e verdura e. al suo ritorno, controllava che cosa avesse comprato.

La donna ha, anche, raccontato di essersi dovuta rivolgere alla Chiesa per chiedere dei pannolini e dei pacchi. Inoltre, durante i pasti, lei era costretta ad alimentarsi per ultima. solo dopo che avevano mangiato sia i bambini sia il marito, ai quali venivano servite le porzioni più abbondanti, mentre per lei residuava solo ciò che avanzava.

A E N ’ " ‘ " ha dichiarato che per un periodo aveva anche avuto un conto
corrente cointestato con il marito, al quale lei aveva contribuito con Euro 25.000. richiestigli dall’odierno imputato per l’apertura di una panetteria. L’imputato, in possesso del bancomat che gli consentiva il prelievo di denaro, si era appropriato dell’intera somma presente sul conto senza restituirle alcunché.
Quest’ultima, pertanto, successivamente, dopo aver ricevuto un contributo per la nascita del figlio, si era vista costretta a dare la somma (pari a circa 900,00 euro) a un’amica perché la custodisse e, soprattutto, per evitare che suo marito se ne impossessasse.
Nella prosecuzione del suo racconto, la donna ha riferito che dopo l’intervento della Polizia, l’uomo si era allontanato per circa cinque giorni da casa lasciandola senza soldi, neppure per comprare il latte. Ancora, la p.o. ha raccontato di essersi iscritta ad una scuola di italiano ma, quando il marito le aveva detto ***“[...] No, è inutile andarci perché tu non hai imparato niente”*** **e ancora,** ***Basta, non andare più visto che stai perdendo solo tempo”,*** aveva smesso di frequentarla (cfr. trascrizione dell’udienza del 2018. p. 12e 17).
Su precisa domanda del PM, la p.o. ha dichiarato che aveva paura dell’odierno imputato. A chiarimento degli episodi descritti, la p.o. ha raccontato che dopo le aggressioni, l’imputato era solito lasciare l’abitazione e rimanere fuori per giorni *(“Rimane quasi cinque giorni, la seconda volta è rimasto tre giorni”* cfr. trascrizione dell’udienza del
2018. p. 13), durante i quali non lasciava soldi in casa. Erano stati, quindi, i genitori di due bambini che frequentavano la stessa scuola dei figli della p.o. a portarle, in quelle occasioni, spontaneamente del cibo, dei biscotti e altri generi alimentari.
Più volte, inoltre, l’odierno imputato la invitava ad abbandonare la casa, richiesta a cui la donna opponeva il suo rifiuto, non volendo lasciare i figli.
E ancora, la p.o., confermando quanto riportato nel verbale di polizia locale del 24 gennaio 2018, ha raccontato che, quando si recavano insieme a fare la spesa, la relegava a portare le borse più pesanti, sostenendo che fosse fisicamente più capace *(“Sì, qualche volta mi diceva: ‘Devi farlo tu, devi portarli tu perché fisicamente sei capace di farlo”* cfr. trascrizione

dell'udienza del 12.11.2018 p. 15) e che, davanti alle sue richieste di acquistare un capo di abbigliamento, le rispondeva ***"[...] Tu sei grassa, è difficile trovare un capo che va bene per te"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 16). Con riferimento all'arco temporale in cui si sono svolti i maltrattamenti e le violenze contestate, la p.o. ha precisato che i problemi erano iniziati dal 2009, quando era nato il figlio Y 'e, all'epoca, il marito lavorava saltuariamente. Pur dichiarando che il clima maltrattante e di violenze si era protratto per un periodo non eccessivamente lungo, ha subito dopo confermato che il figlio K che temeva per l'incolumità della madre, aveva ripreso il padre che la picchiava e quest'ultima circostanza si era verificata nel mese di Febbraio del 2018 (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 20)

***

TESTE E B*

Il teste B< , agente in servizio all'ufficio Prevenzione Generale della Questura di >, consultando l'annotazione di servizio a sua firma del 12.1.2018, ha ricostruito l'intervento effettuato presso l'abitazione dei coniugi E_ H c, in via R nel gennaio 2018.

In particolare, l'agente ha confermato di essere stato chiamato dall'odierno imputato il quale aveva segnalato una lite con la moglie. Quanto al motivo della suddetta lite, si legge nell'annotazione di servizio, che l'odierno imputato aveva riferito che risiedesse nel fatto *"che quest 'ultimo aveva perso il lavoro da pochi mesi e a suo dire la moglie gli chiedesse troppi soldi nonostante i gravi disagi economici".*

E ancora, sulla base di quanto riportato in annotazione, la donna aveva negato la ricostruzione prospettata dal marito e aveva aggiunto che il denaro richiestogli sarebbe servito al mantenimento dei figli (non presenti sul luogo) e alle spese ordinarie della casa. Anche il teste escusso ha ricordato che la motivazione della lite, prospettatagli dalla p.o., fosse stata il mancato mantenimento dei figli da parte dell'odierno imputato, che costituiva ragione di turbamento per donna *almeno a quanto dicevano le Parti, che il motivo scatenante non era stato il motivo del lavoro, ma era per la questione del mantenimento dei figli. Lui non gli dava il mantenimento e*

quindi questa storia, a lei, turbava. Quello che ricordo è questo!" (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 22).
All'arrivo della polizia, stando al racconto del teste, *"Loro erano tranquilli.* ***Al nostro arrivo erano tranquilli, non erano agitati. Solo la moglie effettivamente era un attimino...non scossa, però era turbata da questa situazione"*** aggiungendo che ***"[.../Dopo, nel frattempo che si parlava di cosa era accaduto, ha iniziato a piangere, però è stato un pianto di due, tre minuti."*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 22).

TESTE A N,
La teste ha riferito di aver conosciuto la p.o. nel 2011, in quanto entrambe studentesse presso la stessa scuola di italiano, e di aver instaurato con lei un rapporto di amicizia e di confidenza, tanto da indurle a incontrarsi più volte alla settimana, anche al di là del suddetto corso, a sentirsi telefonicamente e a frequentare le reciproche abitazioni. La teste ha precisato che, alla nascita dell'ultimogenito, era stata lei ad ospitare in casa gli altri figli della p.o. durante la degenza ospedaliera della loro mamma.
In merito alla relazione della p.o. con l'odierno imputato, la teste ha riferito di essere a conoscenza, in quanto raccontato dalla p.o., che EH"un paio di volte aveva buttato il cibo nella spazzatura perché sosteneva che la cucina della moglie non fosse di suo gradimento, accompagnando tale gesto con *"[...] qualche cosa di offensivo"* (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 5). Inoltre la teste ha descritto un episodio, che non è riuscita a contestualizzare precisamente nel tempo, non ricordando se fosse accaduto nel 2014 o nel 2015, in cui lei si era imbattuta nella p.o. che piangeva per strada
"[...] perché voleva comprarsi un paio di pantaloni, ma il marito gli ha detto che deve andare a lavorare per comprarsi quello che vuole. Ha pianto tantissimo quel giorno lì. " (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 5) ('Wo. ***Stava malissimo perché... ha pianto*** *Quello che mi ricordo che ha pianto, che ha voluto qualcosa che...che lui si è comportato così con le?* - cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 6).
La teste ha, inoltre, confermato anche una serie di ulteriori episodi, già narrati dalla p.o..

In particolare, quest'ultima le aveva riferito che, quando il figlio K. era ancora piccolo, lei gli aveva comprato un paio di sandali, pagati un euro, e il marito, in presenza del bambino, "Zz *ha buttati in faccia dicendo che butta via i soldi così"* (E, ancora, *"No, ha detto che* ***gli ha buttato in faccia, dicendo che stava buttando i soldi, che non conosce il valore dei soldi"*** cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 6).

In aggiunta, la teste ha riferito di essere a conoscenza di un altro avvenimento, anch'esso narratole dalla p.o., in cui quest'ultima si trovava a *"[...] Bi ' , dove c'è l'A\ dopo* ", ed era stata spinta dall'odierno imputato, in presenza dei figli, tanto da destare l'attenzione di un passante che, dalla macchina, era intervenuto, invitando l'odierno imputato a non comportarsi in quel modo (cfr. trascrizione dell'udienza del 2018. p. 7).

Su contestazione del PM, la teste ha, altresì, ricordato, pur non rammentandone i dettagli, che la p.o. le aveva riferito di avere ricevuto, in un'altra occasione, un pugno violento sulla spalla ad opera del marito e di non avere richiesto l'intervento dei sanitari, pur in presenza di un forte dolore.

Quanto alle motivazioni delle suddette aggressioni, in aggiunta alle riferite problematiche economiche, la teste ha raccontato di essere a conoscenza anche di altre motivazioni, ovvero "motivi intimi", intendendosi come tali - come precisato a seguito di richiesta del PM - motivi legati ai rapporti sessuali e all'intimità della coppia *{"Si, perché lei o è stanca o non ce la fa. Ci sono altri problemi."* (cfr. trascrizione dell'udienza del 2018. p. 8).

In particolare, la teste ha confermato quanto dichiarato il 21.02.2018 in sede di SIT, ovvero che, pur non essendole stato riferito di alcuna violenza sessuale, l'amica le aveva confidato che il marito voleva avere spesso rapporti sessuali ma che, avendo problemi di erezione, la incolpava di non essere capace di fargli provare piacere, *"[...] Circostanza che genera mortificazione, stato d'ansia nella mia amica"* (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 8).

La teste ha proseguito poi la sua deposizione riferendo che nel giugno 2017 la p.o. doveva partire per l'Egitto insieme ai figli e, non riuscendo a trovare un taxi, era in attesa del marito di un'amica che l'avrebbe condotta in aeroporto; in quell'occasione, in ragione del contrattempo verificatosi, la teste aveva sentito una *"[...] pressione molto molto alta..."* e, confermando quanto dichiarato in sede di SIT, aveva notato che ***"[...] E.*** Fi
H cominciava ad alterarsi, avvicinandosi alla moglie in modo minaccioso, accusandola che la colpa di tale attesa fosse sua senza però colpirla né inveire contro di lei" (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 9).
E ancora, la teste, che intratteneva rapporti anche con i figli della coppia, ha raccontato che una volta il bambino più piccolo le aveva detto che il padre lo colpiva con la cintura, con le ciabatte o con il cucchiaio di legno, mentre J e aveva confermato che la madre era stata spinta dal padre presso il parcheggio del Ciò nonostante, la teste ha
dichiarato di non avere mai visto lividi sui bambini e di non ricordare con precisione se tali episodi fossero accaduti più di una volta.
Quanto alla gestione del denaro in casa, la teste ha confermato di essere a conoscenza del fatto che l'odierno imputato consegnava alla moglie, una volta alla settimana, dieci euro per andare al mercato, precisando ***"" Parliamo della settimana che sono dieci euro per fare la spesa, frutta, verdura e dare il resto anche indietro. Nel senso che, posso dire che, quello che compra la mia amica non piace al marito. Critica quello che compra. Quindi o dieci o cinque euro, ma sempre lui critica quello che compra"'*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 12). Inoltre la p.o. le aveva confidato di essere accusata dal marito di non sapere gestire i soldi, di non sapere comprare e di acquistare spesso cose che non servivano a niente in casa.
E, ancora, con riferimento alla scuola di italiano, la teste ha raccontato che la p.o. era stata collocata in una classe di pari livello al suo. Diversamente dalle altre compagne, tuttavia, la p.o. aveva abbandonato a causa delle critiche rivolte dal marito che l'avevano demoralizzata e resa insicura ***("[...] Perché A'. , non so come dire, ha avuto una specie di depressione "ma tu non sei capace, non hai il livello di parlare, non hai la capacità, non sai fare niente"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 13)

TESTE S] M

Anche la teste M ha fornito ulteriore conferma alla ricostruzione dei fatti già operata dalla p.o..

Innanzitutto, la donna ha raccontato di aver conosciuto A E N; nel 2006, in quanto i figli di entrambe frequentavano la stessa scuola elementare. Dal 2006 a oggi, la teste ha riferito di avere ricevuto alcune confidenze dalla p.o. che attenevano, prevalentemente, alla sua situazione economica.

In particolare, la teste ha dichiarato di aver visto *"Una volta, due volte. Massimo tre"* la p.o. piangere perché il marito le dava meno di quanto necessitasse*("Per esempio, il marito dice 20 euro per la spesa, lei vuole 40 euro, solo questa cosa"* cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 15) e, in un'occasione, ***" Perché non c'erano i soldi, perché il marito non aveva lasciato i soldi per comprare i pannolini"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 16). In quest'ultima circostanza, la teste ha dichiarato di aver provveduto lei stessa a comprare i pannolini, pur contro la volontà della p.o., che non accettava facilmente regali.

E, ancora, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che l'odierno imputato rivolgeva alla moglie "brutte parole", senza che quest'ultima le avesse mai specificato di che parole si trattasse, e ha negato di avere mai appreso, o assistito a violenze fisiche e sessuali perpetrate ai danni dell'amica.

Tuttavia, la teste ha confermato un'ulteriore circostanza, ovvero che A le aveva consegnato 980,00 euro in contanti - corrispondenti ad un bonus concessole in relazione ai figli - chiedendole di custodirli, sia per timore che se ne impossessasse il marito, sia perché *"Voleva essere abbastanza indipendente. Quando voleva qualche cosa..."* (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 20).

Quanto alla gestione economica familiare, la teste ha ricordato che la p.o. andava in Chiesa a farsi aiutare, in quanto diceva sempre che il marito non lavorava e, su contestazione del PM, ha confermato quanto dichiarato in sede di SIT (in data 21.2.2018) ovvero che la p.o. le aveva riferito che ***"[...] il marito le rendeva la vita difficile in quanto non la sosteneva economicamente e privava sia lei che i bambini anche dei generi di prima necessità"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 25.10.2018 p. 21).

TESTE P LI

Il teste P; " ', direttore della filiale della Banca ,
ha fornito informazioni in merito al conto n. , intestato all'odierno imputato.

Riscontrato dalla produzione documentale agli atti che dall'estratto conto del 31.3.2018 emergeva che il saldo del conto corrente alla data suddetta era pari ad Euro 32.968,66, mentre al 31.3.2017 era pari a Euro 63.152,65 Euro, il teste ha precisato che l'odierno imputato era l'unico intestatario, nonché unico soggetto deputato ad operare sullo stesso.

Con riferimento alle transazioni effettuate, il teste ha confermato che l'odierno imputato ha disposto del denaro sul conto, sia utilizzando il bancomat con pagamenti POS, sia emettendo assegni sotto i 2.000,00, sia compiendo operazioni di prelevamento presso gli ATM bancomat. Tali operazioni risultano riscontrate sia dall'estratto conto, sia dagli appunti di sintesi relativi alle movimentazione degli assegni di cui al C/C in questione, entrambi acquisiti agli atti.

Il teste ha confermato, tuttavia, che il saldo aggiornato al 23.11.2018 si era, infine, ridotto ad Euro 255,99.

TESTE R A

Dirimente ai fini della ricostruzione dei fatti, è stata anche la deposizione della teste R , tutor di K figlio maggiore della coppia) per l'intero ciclo delle
scuole medie, dall'inizio del 2015 a giugno del 2018.

In merito alla situazione familiare, la teste ha testualmente dichiarato *"Sì, K ' mi parlò della situazione familiare a marzo del 2018 quando intervenne la Polizia.* ***Lui mi raccontò che il papà picchiava la moglie e i figli e che, per questo motivo, la mamma lo aveva denunciato; che lui, a sua volta, aveva registrato l' audio di questi episodi*** *e che la Polizia aveva sequestrato questo audio come prova, e che il padre era stato allontanato da casa e che non aveva neanche il permesso di avvicinarsi a scuola, e che lui si aspettava questo momento.* ***Io gli ho chiesto come si sentiva e lui mi ha risposto: "Io mi aspettavo questo momento"*** (cfr. trascrizioni udienza del 26.11.2018 p. 7).

La teste R ha, inoltre, raccontato che K aveva difficoltà nell'apprendimento, non giustificabili sulla base di mere problematiche linguistiche e che, per tale ragione, già a febbraio del 2016, la famiglia era stata indirizzata all'UONPIA che aveva formulato una diagnosi a dicembre 2017. Nel settembre 2016 era pervenuta alla scuola anche una diagnosi dal D G in cui emergevano problematiche di ***"enuresi notturna, di ansia da prestazione e di una povertà lessicale, e di una necessità di un esame neuropsicologico''*** e, ad aprile 2018, la dott.ssa M (dell'UONPIA) aveva riferito alla teste che, a suo dire, "[...] le difficoltà cognitive di K erano dovute ad una difficoltà emotiva" (cfr. trascrizioni udienza del 26.11.2018 p. 8).

TESTE H ED H A R IL

Anche la teste H amica della p.o., ha confermato che quest'ultima piangeva sempre perché non andava d'accordo con il marito, in quanto questi non le dava i soldi né per lei né per i bambini *("Sì, la foto della classe. Sì. Pagato io. Quando Y< vuole gelato, merendina ...anche la scuola, non c'è. Lei non mi presta... soldi, però io visto bambino che piange''* (cfr. trascrizioni udienza del 26.11.2018 p. 10) e A ' aveva paura di spendere perché, se l'avesse scoperta, il marito si sarebbe arrabbiato. Infine, la teste ha confermato di essere a conoscenza del fatto che la famiglia avesse difficoltà economiche, nonostante l'odierno imputato "lavorava bene".

TESTE A< M

Il teste, in servizio presso il Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia Locale, è stato chiamato a deporre in merito all'indagine svolta su delega del PM in relazione al presente procedimento.

L'agente A ha riferito che, in occasione della notifica all'odierno imputato della misura cautelare applicata nei suoi confronti, aveva incontrato i figli di E H che ha definito ***"[...] visibilmente contenti dell' allontanamento del padre..."*** (cfr. trascrizioni udienza del 26.11.2018 p.12). Inoltre, il teste ha raccontato che, nella medesima circostanza, il figlio di 14 anni K gli aveva confidato di avere registrato con il suo cellulare degli audio *"quando il padre, di notte, di solito importunava la madre insultandola e*

picchiandola'' (cfr. trascrizioni udienza del 26.1 1.2018 p.12), precisando che il ragazzo gli aveva sottolineato il fatto che le registrazioni fossero state effettuate di sua iniziativa e di nascosto dal padre, in quanto il ragazzo era preoccupato che, qualora l'imputato se ne fosse accorto, si sarebbe maggiormente accanito sulla madre. I file audio, in lingua araba, erano quindi stati materialmente acquisiti sul posto, riversati su una chiavetta USB e successivamente su un CD.
In aggiunta, il teste ha raccontato di aver detto a K; di contattarli qualora il padre, in violazione del divieto di avvicinamento, avesse tentato di rientrare a casa e che il ragazzo, nei giorni seguenti, li aveva avvisati del fatto che l'odierno imputato l'aveva avvicinato, in due o tre occasioni, all'uscita di scuola, promettendogli dei regali e sempre con modi affabili. Ciò nonostante, tali avvicinamenti del padre infastidivano K e lo spaventavano tanto da indurlo a chiedere consigli su come comportarsi.

TESTE W O
La deposizione della teste, in quanto ausiliario di P.G. che ha coadiuvato il Nucleo Tutela donne e minori ai fini della traduzione dei file audio registrati dal figlio dell'imputato, non ha avuto luogo in ragione dell'incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art.197 c.p.p..

ESAME IMPUTATO
Giova premettere che l'esame dell'imputato (reso all'udienza del 17.12.2018) è stato svolto con non poche difficoltà non solo di tipo linguistico (l'imputato non si è voluto avvalere dell'interprete messogli a disposizione, così rendendo più gravosa la comprensione e la successiva ricostruzione dei fatti) ma, soprattutto, derivanti dal modo aggressivo di rendere le risposte (circostanza che si coglie agevolmente anche dalla lettura delle trascrizioni, emergendo che l'imputato talvolta non attendeva neppure la formulazione delle domande ma anticipava le risposte) così da ostacolare uno svolgimento lineare e chiaro della deposizione. In merito ai fatti contestatigli, E' H su domanda del PM, ha fermamente negato di avere mai picchiato la moglie (PM: *"Domanda specifica; lei ha mai picchiato sua moglie!",* IMPUTATO: *"No",* PM: *"Mai!",* IMPUTATO: *"Mai"),* per poi

precisare testualmente ***"Però, magari, un po' nervoso, forse, alzo la mano, però mai picchiato"*** (cfr. trascrizioni udienza del
2018. p.7). Richiesto dal PM di dettagliare maggiormente la sua affermazione, l'imputato ha specificato ***"Nel senso che lei fa una cosa brutta, io mi sgrido,*** *però non picchiato, mai picchiato la mia moglie [...].* ***Io ho sgridato, però non picchiato "*** (cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.7).

Inoltre, con riferimento all'accusa di maltrattamenti, anche ai danni dei figli, l'imputato ha, in un primo momento, sostenuto che fosse la moglie a chiedergli di picchiarli

{PRESIDENTE: "[...] era sua moglie che le chiedeva di picchiare i bambini? IMPUTATO: "Esatto"} per poi ritornare a negare l'addebito *{PM: "Lei li picchiava quindi i suoi figli?, IMPUTATO: "No" [...] Non ho picchiato signora"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.8-9), limitandosi ad affermare di aver sgridato il figlio più grande per indurlo a studiare (***"Urlavo, sì, sgrido, sì, vado dietro di lui per fare la cosa giusta, sì, studiare, sì. Cinque o sei tutto l'anno, per tre anni"*** cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.9).

Alla domanda del PM, che ha chiesto all'imputato se avesse mai costretto la moglie ad avere rapporti sessuali, questi ha risposto di avere problemi alla prostata da circa vent'anni, peggiorati negli ultimi cinque anni e, per tale ragione, non sarebbe stato in grado di avere rapporti sessuali *{PM: "Ha mai costretto sua moglie ad avere rapporti sessuali con lei?", IMPUTATO: "Ti spiego questo; mia moglie, prima di tutto, io ho la prostata. La prostata da circa venti anni "Perché se c'è qua un medico, mi dice la prostata, vuol dire che io (ine) con mia moglie e il medico va giù, vuol dire la forza... ", PRESIDENTE: "Non riesce ad avere rapporti sessuali?" IMPUTATO: "Non c'è più"* e ancora "[...] *se io ho questa malattia, vuol dire che il liquido va giù, la forza, non voglio toccare mia moglie. Allora perché tu usa la forza (ine) la forza è con lei"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.9).

Tuttavia, su richiesta di precisazioni da parte del Presidente, P imputato ha riferito di avere avuto l'ultimo rapporto sessuale con la moglie tre mesi prima, ammettendo implicitamente di aver anche violato il divieto di avvicinamento impostogli (di cui ha sostenuto di ignorare il contenuto fino al mese precedente), perché contattato "parecchie volte" dalla p.o., che gli avrebbe chiesto di ritornare a casa.

L'imputato ha poi riferito di non avere mai fatto mancare nulla alla propria famiglia, grazie ai risparmi accumulati con i lavori svolti in passato e che, solo circa dieci giorni prima dell'arrivo degli assistenti sociali che l'avevano allontanato dalla casa familiare, lui aveva "sgridato" la moglie per le sue eccessive pretese di denaro, formulate nonostante lui non lavorasse da circa due anni *("Da questi dieci giorni,* ***io ho sgridato lei perché, lei vuole i soldi, io sono rimasto circa due anni non lavoro" e,*** ancora, *"Però non vado al ristorante per mangiare. Prima vado, quando*

lavoravo sempre, lei vuole così: vuole la macchina, ***vuole buttare soldi per aria.*** *Va bene "(...) "Mia moglie vuole così"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.l 1).

Su domanda della parte civile, l'imputato ha poi confermato di possedere un conto corrente in Piazza ' sul quale era depositata una cospicua somma di denaro, accumulata durante gli anni di lavoro svolti.

In merito alla contestazione di aver picchiato la p.o., perché tornata in casa dopo avere acquistato un paio di sandali, pagati un euro, l'imputato non è stato in grado di offrire alcuna spiegazione, limitandosi, in modo assai confusionario, ad affermare testualmente 15 /)

"Si, okay, ***mia moglie è abituata, dice questa cosa,*** *ma è farla (fonetico).* ***Cosa vuol dire 2 euro, va bene, cos'è?*** *Cosa vuol dire 2 euro, una cazzata, però lei può andare o vedere qualche lavoro, nella strada c'è pescecane!"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.12), lasciando intendere che la moglie avrebbe sbagliato perché nel tempo ha sperperato il denaro, senza dare allo stesso il giusto valore.

E ancora, con riferimento alle circostanze emerse dal racconto dalla p.o. e degli altri testi e, in particolare, circa il fatto che, nonostante egli avesse circa 62,000 Euro sul conto, la moglie fosse costretta - a chiedere soldi in prestito alle amiche per comprare i pannolini; - a rivolgersi alla Caritas, ricevendo soltanto 10,00 euro alla settimana per fare la spesa e, ancora, che lui le avesse negato financo l'acquisto di un paio di pantaloni; l'imputato ha riferito quanto segue.

In merito alla necessità della p.o. di rivolgersi alla Caritas o alle amiche per ottenere dei pannolini, E H< ha dichiarato che tali problemi di natura economica si erano verificati soltanto in relazione al figlio più grande, circa quindici anni prima, quando l'uomo non aveva ancora messo da parte l'importo di cui attualmente ha disponibilità *(PRESIDENTE: "Quindi è una cosa che è successa solo per il primo figlio e non avevate ancora soldi da parte, ho capito bene?", IMPUTATO: "Esatto"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.13).

Con riferimento all'episodio dei pantaloni, l'imputato ha raccontato di essere lui deputato all'acquisto dell'abbigliamento per la moglie, che non poteva provvedervi da sola perché, pur essendo *"grossa",* acquistava capi che non erano della sua misura *("[...] signora,* ***mia moglie è grossa, piace la cosa buona. Anch'io piace comprare la cosa buona, io non mi piace comprare la cosa normale, abituato a fare così, o fare la cosa buona o niente.*** *Vuol dire che io vado in giro a cercare lavoro o vado in giro a cercare un pantalone della sua misura. Vado in giro a cercare quando c'è un pantalone o una giacca, una maglia, una cosa per lei, non c'è. Quando vado e ho trovato, gli ultimi anni, quella si chiama, non lo so, di via 1 ò, non mi ricordo il nome, è un negozio; c 'era la misura grande, okay? Vado di là a comprare: "Non mi piace". "Io ho pagato, ho comprato la misura". "Hai comprato grande", [...] PARTE CIVILE: "[...] perché andava lei signor E' H a comprare i pantaloni a sua*

moglie? Perché non poteva andare sua moglie? IMPUTATO: "perché ***parecchie volte lei è andata a comprare, non piaciuto, è stretto, portato via. Parecchie volte"*** cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p. 13-14).
Interrogato sui problemi del figlio maggiore K; , l'imputato ha negato che questi soffra di alcun problema di salute, sminuendo gli episodi di enuresi notturna, qualificati dall'uomo come un *"gioco"* ***("Mio figlio è normale, non c'è problema di salute,*** *diciamo, sì.* ***Piscia nel letto, quello grande. Questo non è un problema, forse, diciamo è un gioco,*** *non lo so perché io l'ho preso tante volte, andato dal dottore"* cfr. trascrizioni udienza del 2018. p.14), negando eventuali responsabilità e ricollegando i disagi del figlio a possibili deficit cognitivi *("[...] ma non è forse colpa mia o colpa di mia moglie, no, questo arriva da lui. C'è anche un punto importante, un 'altra, non lo so, malattia o non lo so cos 'è; lui, magari, se legge una carta, lui ascolta, però non è (ine) sua testa, non è... ",* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p. 15).
A seguito della domanda rivolta dalla parte civile in merito a eventuali minacce o ingiurie proferite nei confronti della moglie e dei figli, l'imputato ha risposto testualmente: ***"Io sgrido parolaccia, sgrido forte, okay. Sarebbe solo per paura, per non fare la cosa male dei bambini,*** *quelli piccoli perché, tante volte hanno fatto il male di lui, di loro. Anche quello medio, ha fatto il male di quello piccolo e sgridato per lui, però mai picchiato"* (cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.15).
Nel prosieguo della sua deposizione, l'imputato ha continuato a evidenziare come i problemi familiari derivassero dal fatto che la moglie volesse *"tutto e subito"* (cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.15) ma che non avesse voglia di lavorare (a suo dire, aveva lavorato soltanto due settimane facendo le pulizie ma, poi, aveva deciso di interrompere perché non era stata trattata bene), così da fare soffrire l'imputato ogniqualvolta non poteva soddisfare appieno le esigenze della famiglia.
Stando al racconto dell'imputato, anche la scuola di italiano o il corso di pasticceria che la moglie aveva iniziato a frequentare, anziché essere un'occasione di guadagno - come da lui auspicato - si erano rivelati delle occasioni per chiacchierare con gli amici, un passatempo *("Lei stava andando a scuola, però (ine.) non sta andando a scuola, sarebbe che lei sta andando per passatempo, parla lei con gli amici, basta che esce dalla*

scuola e chiacchierare poi, torna a casa. Questa moglie. Tante volte le ho spiegato: "Se vai a scuola, va, però è importante, hai guadagnato o no? ". Tante volte anche le ho detto: "Vado (ine) prendi un corso di pasticceria o un altro corso, il corso che ti piace, così impari un mestiere" [...] "...quando ha trovato il corso insieme con gli amici per chiacchierare....", cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p. 15 e 16).
Rispetto alla gestione economica, l'imputato ha dichiarato che non era lui a non lasciare soldi affinché la moglie potesse fare la spesa ma che, al contrario, fosse la p.o. a rifiutarsi di occuparsene, chiedendo al marito di farlo in sua vece. L'imputato ha, tuttavia, precisato che **la moglie si recava al mercato a comprare la frutta ma che acquistava sempre della frutta marcia che lui era costretto a restituire** (cfr. trascrizioni udienza del 2018. p. 17).

Giova evidenziare che il quadro probatorio fin qui delineato trova ulteriore riscontro nella documentazione acquisita agli atti.
In particolare nella relazione del 10.12.2018 a firma della dott.ssa N M in
qualità di dirigente psicologa del dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze
dell'ASST S<), cui la p.o. era giunta dopo l'aggressione del gennaio
2018, emerge con dovizia di particolari il clima di violenze e sopraffazioni vissuto dalla p.o. e da questa esposto ai medici che l'hanno avuta in cura.
Infatti, nel documento in atti, la dott.ssa M i ha precisato che ***"la sig.ra Al arrivava presso il nostro servizio in uno stato psico-fisico deteriorato conseguente ai lunghi anni di maltrattamenti subiti da parte del marito E> Al' ~ Hi G'*** C..J" e, ancora, che la donna "è ***preoccupata per la propria incolumità e quella dei figli".*** Nel prosieguo, la psicologa ha descritto la relazione coniugale in linea con la ricostruzione esposta dalla p.o., come caratterizzata da condizioni di subordinazione e isolamento, ***"insulti, minacce, umiliazioni, pretese di rapporti sessuali anche non graditi e apertamente rifiutati, rapporti subiti senza desiderio e con umiliazioni***

verbali e comportamentali, parole di denigrazione e svilimento erano le regola". Parimenti, la Mi ha dato atto di aver appreso dalla p.o. che tali condotte maltrattanti erano avvenute durante la gravidanza e in presenza dei figli, i quali risentivano, anche a livello fisico (riportando insonnia, inibizione, stato di allerta, enuresi) del clima di sopraffazione e delle punizioni violente e corporali del padre di cui erano anche vittime dirette.
Stando a quanto riportato all'interno della relazione, la p.o. aveva raccontato anche degli abusi sessuali di cui era stata vittima, riferendo che in un episodio il marito, davanti al suo rifiuto le aveva strappato i vestiti di dosso e l'aveva costretta a subire un rapporto con la forza e che, in altre circostanze, aveva passivamente subito per evitare reazioni di rabbia a causa del suo rifiuto, che si sarebbero potute ripercuotere sui figli.
Anche rispetto alla gestione economica, dal documento emerge quanto già riferito dalla p.o. durante la sua deposizione, ovvero che il marito non forniva alla moglie denaro a sufficienza per occuparsi dei fabbisogni familiari (le dava 10 euro alla settimana), costringendola in tal modo a rivolgersi alla chiesa, o altrove, per ricevere cibo o pannolini per i figli e che, a volte, andava via da casa per giorni non premurandosi di lasciare cibo o denaro per il sostentamento della moglie e dei bambini.
La dott.ssa M ha poi raccontato che la p.o. si era risolta a denunciare le violenze subite grazie anche all'intervento del Nucleo di tutela donne e minori; inoltre, in ragione della permanenza dei gravi comportamenti del marito e delle minacce, era stata emessa una misura cautelare nei suoi confronti. Nonostante il divieto di avvicinamento disposto, la M ha dato atto di aver ricevuto dalla p.o. la segnalazione della violazione del suddetto divieto da parte dell'imputato che ***"si presentava fuori da casa o dalla scuola del figlio maggiore impaurendoli, ricattandoli o cercando di intimidirli; cercava di confondere la moglie minacciandola di farle del male, farle portare via i figli o di rovinarla nel momento in cui ella non ritirasse le denunce o si separasse. ".***
Con riferimento al quadro clinico, infine, della p.o. il medico afferma che ***"Ha paura ed è molto depressa. Ha una personalità molto inibita e coartata in seguito all' isolamento e alle violenze psicologiche subite, i sintomi psichici sono simili a chi ha subito uno stato di deprivazione di libertà e autonomia***

Infine, dalle trascrizioni delle registrazioni agli atti, si evince come l'odierno imputato, oltre a insultare e criticare aspramente la moglie, la minacciasse di non fornire più le medicine ai figli, invitandola piuttosto a rivolgersi alla madre o al Tribunale *{Marito: "Se ti servi qualcosa chiedilo a tua madre. Se c'è qualcosa che non ti va bene rivolgerti al Tribunale. Così, abbiamo finito il discorso/ Moglie: Cosai Significa che non porti neanche il medicinale al bambino?/ Marito:* ***Neanche un centesimo"*** e ancora *"Moglie: Hai pagato le bollette dell'elettricità?/ Marito:* ***Non pago né bollette né affitto" [...]*** *Moglie: "Non vai a portare il latte?/Marito: "Non porto niente. ").* Ancora, è evidente come la maggior parte delle liti intercorrenti tra i coniugi avesse ad oggetto la mancata corresponsione, da parte dell'E H di quanto necessario al sostentamento della famiglia. In aggiunta, è stato possibile leggere le lamentele della donna che, stando a quanto trascritto, fa presente al marito di essere costretta ad andare al supermercato con 40 euro al mese, di essere stata picchiata (Moglie: *Sai solo picchiare, una volta con una scarpa, un 'altra con...")* e insultata *{Moglie: "Tu sempre mi insulti davanti ai bambini").* Dalle conversazioni riportate, sembra che in un'occasione l'odierno imputato tenti di allontanare la moglie dal letto coniugale, disturbandola, impedendole di dormire e toccandola contro il suo volere. In un'altra circostanza la donna lo invita ad abbassare le mani, minacciandolo di chiamare la polizia *{"Moglie: Abbassa la tua mano se no chiamo la polizia")* e risulta che, spesso, l'imputato si rivolga a lei con tono offensivo e denigratorio *{Moglie: Non devi pagare la bolletta del gas e quella dell'elettricità?/ Marito: Ma tu cosa c'entri? Questa è casa mia. Non voglio sentire la tua voce. Non voglio parlare con te e neanche vederti! Non pago* "). E ancora, a fronte della richiesta della donna di spegnere la tv, dal momento che la bolletta non veniva pagata da tanti mesi, l'imputato la minacciava testualmente *"Prova a toccarla ed io infilo il mio dito nei tuoi occhi e li tiro fuori"* e ancora ***"Faccio quello che mi pare. Se non ti piace, sbatti la testa contro il muro...*** *Vai da tuo padre. Vai da tua madre ".*

Ai fini del decidere, giova innanzitutto premettere che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale accolto da questo Collegio, la deposizione della persona offesa dal reato può costituire da sola fonte di prova ed essere assunta dal giudice a fondamento del proprio convincimento, al pari di qualunque altra deposizione, senza necessità che sussistano riscontri esterni, non essendo ad essa applicabile il canone di valutazione della prova previsto dagli art. 192 c.p.p., commi 2 e 3.

Sotto tale profilo, dunque, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa devono essere considerate come un mezzo di prova contenente una presunzione di attendibilità. In ogni caso, la testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, deve essere valutata con estremo rigore al fine di apprezzarne la portata probatoria e, dunque, deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva sicuramente più attento e rigoroso rispetto alla generica valutazione cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un qualunque testimone (cfr. *ex multis* Cass. Pen. Sez. 1 24.9.97 n. 8606, Bello, sez 6 28.5.97 n. 4946, Orsini, 14.6.00 sez. 1 n. 7027, Di Telia, sez 3 26.1.06 n. 39366, 27.4.06 n. 34110).

Nel caso di specie, come già anticipato, il racconto della persona offesa risulta caratterizzato da coerenza intrinseca desunta dalla spontaneità, precisione, coerenza e linearità del suo racconto nel quale ha illustrato l'evolversi del rapporto col marito. Quanto alla coerenza estrinseca, occorre mettere in rilievo la convergenza del narrato della p.o. con le deposizioni degli altri testi escussi, nonché l'insussistenza di ragioni di segno contrario tali da indurre a ritenere non credibile la testimonianza dalla stessa resa. Deve, quindi, concludersi che dalle prove raccolte in dibattimento emerge con estrema chiarezza il clima di sopraffazione in cui la p.o. e i suoi figli sono stati costretti a vivere. Le emergenze processuali hanno, infatti, consentito di delineare un contesto familiare in cui la violenza economica, psicologica, fisica, finanche sessuale, ha fatto a lungo da padrona, protraendosi dal 2009 al febbraio 2018, e posta in essere da E H; attraverso atteggiamenti inequivocabilmente denotanti la volontà di soggiogare e mortificare la moglie, imponendole un sistema di vita penoso ed umiliante.

In particolare, quanto al reato di maltrattamenti, contestato al capo 1) dell'imputazione, è emerso come l'imputato abbia innanzitutto costretto la famiglia a vivere in un regime penoso, caratterizzato da privazioni

economiche e mortificazioni, venendo meno agli obblighi di assistenza morale, materiale e di collaborazione, la cui mancata osservanza consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all' art. 572 c.p..
In particolare, è emerso che, nonostante la provata disponibilità finanziaria sul conto corrente dell'odierno imputato - come confermata dalla deposizione del teste L P ' e dall'estratto conto in atti, E' H; era l'unico intestatario del conto e metteva a disposizione della moglie soltanto dieci euro a settimana, pretendendo che fossero sufficienti a provvedere ai fabbisogni familiari.
In alcune circostanze, inoltre, l'uomo si era allontanato da casa, lasciando i familiari del tutto privi di denaro. E ancora, dalle trascrizioni dei file audio (consegnati dal figli agli agenti intervenuti) risulta chiaro che l'imputato abusava della sua forza economica per minacciare la moglie di non fornire addirittura le medicine per i figli o di non pagare l'affitto e le bollette della luce, a meno che la donna non si fosse piegata al suo volere.
Lo stato di frustrazione della p.o., costretta, nonostante le disponibilità economiche del marito, a chiedere aiuto alla parrocchia per comprare i pannolini ai figli, è stato confermato dalle deposizioni delle testimoni A Ni , SI M EH se ne avevano raccolto le confidenze e l'avevano aiutata più volte; peraltro, l'avevano vista piangere a causa del regime di privazione a cui era stata costretta dal marito.
Parimenti provati risultano i comportamenti dell'imputato connotati da violenza psicologica e fisica, rivolta tanto nei confronti della moglie che dei figli.
Risulta infatti che E H esercitasse un totale controllo sulla moglie, isolandola, sostituendosi a lei, anche nella scelta dei capi d'abbigliamento da acquistare, insultandola, umiliandola e denigrandola, circostanze riferite dalla p.o. (testualmente *"Mi diceva che io sono pazza. Alla fine ha iniziato ad insultare i miei genitori... 'Che* ***tu non capisci niente*****'.** *Qualche volta mi diceva 'Stai zitta'. Non mi ricordo altro. Ogni volta, qualche volta* ***mi minaccia di picchiarmi con le scarpe*****"** e, ancora, *"[...] Tu* ***sei grassa, è difficile trovare un capo che va bene per te"*****)** e confermate dalle trascrizioni degli audio in atti, in cui si legge che, in diversi passaggi, l'imputato zittisce la moglie e offende sia lei, sia la sua famiglia d'origine.

E ancora dal racconto della p.o. risulta che in un'occasione era stata picchiata in testa dall'imputato con una scarpa, in un'altra era stata picchiata *"due volte* ***con un pugno"*** sulla spalla (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 14), tanto da indurre un passante a intervenire; un'altra volta le aveva scagliato contro un bicchiere di vetro, che solo per caso non l'aveva colpita e ancora, in un'altra circostanza, davanti al rifiuto della donna di lasciargli il suo cellulare, glielo aveva lanciato addosso. Fin quando, in occasione dell'ultimo episodio avvenuto nel gennaio 2018, il marito le aveva cinto il collo con le mani, per poi simulare di volerla colpire con un pugno.

È appena il caso di evidenziare, a ulteriore conferma di quanto narrato dalla p.o. e del suo stato di prostrazione e soggezione al marito, che le testimonianze delle amiche depongono in senso univoco. Queste ultime, infatti, l'hanno più volte vista in lacrime e nella relazione della dott.ssa M si legge, in merito allo lo stato psico-fisico della donna, quanto segue ***"Ha paura ed è molto depressa. Ha una personalità molto inibita e coartata in seguito all'isolamento e alle violenze psicologiche subite, i sintomi psichici sono simili a chi ha subito uno stato di deprivazione di libertà e autonomia***

I racconti della p.o., trovano ulteriore conferma nella deposizione della teste **R:** (tutore del figlio maggiore della coppia, K E , durante l'intero ciclo delle scuole medie), atteso che dalle parole di quest'ultima emerge che il comportamento violento dell'imputato si estrinsecava anche nei confronti dei figli, che venivano picchiati con la cintura (***"quando sbagliavano li picchiava con la cintura Sulle gambe"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 8) e con il cucchiaio di legno ed erano spesso spettatori diretti delle aggressioni del padre nei confronti della loro madre.

In particolare, la teste R ha evidenziato che era stato lo stesso K a raccontarle ***"che il papà picchiava la moglie e i figli e che, per questo motivo, la mamma lo aveva denunciato"*** (cfr. trascrizioni udienza del 26.11.2018 p. 7) e anche la teste A.

N. ha confermato che una volta il bambino più piccolo le aveva detto che il padre lo colpiva con la cintura, con le ciabatte o con il cucchiaio di legno, mentre J .e aveva confermato che la madre era stata spinta dal padre presso il parcheggio del Carrefour.
Chiare risultano le ripercussioni di tale gravosa situazione sul benessere psicofisico dei bambini e, soprattutto, del figlio più grande, il quale, stando al racconto della teste R , secondo una diagnosi del D riporta problematiche di *''enuresi notturna, di ansia*
*da prestazione e di una povertà lessicale, e di una necessità di un esame neuropsicologico''*e, ancora, ad aprile 2018, la dott.ssa M
(dell'UONPIA) le aveva riferito che "[...]
le difficoltà cognitive di K 'rana dovute ad una difficoltà emotiva".
L'incidenza negativa dei comportamenti dell'imputato sui bambini della coppia si coglie, in intuitivo, dalla deposizione del teste **A** che, intervenuto per dare applicazione alla
misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico dell'odierno imputato, ha riferito che i figli di E H erano ***"[...] visibilmente contenti dell' allontanamento del padre..."*** (cfr. trascrizioni udienza del 26.11.2018 p.12) e che, era stato il figlio maggiore, successivamente, ad avvisarli del fatto che l'odierno imputato l'aveva avvicinato, in due o tre occasioni, all'uscita di scuola, promettendogli dei regali e sempre con modi affabili.
Ciò posto, va evidenziato che, in ragione del solido compendio probatorio sopra descritto, l'esame dell'imputato non ha in alcun modo consentito di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti.
E H si è, infatti, limitato a negare di avere usato la forza tanto nei confronti dei figli quanto della moglie, fornendo delle spiegazioni assai confuse in merito alle accuse mosse nei suoi confronti. Con riferimento ai fatti integranti il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, l'odierno imputato ha provato a minimizzare l'accaduto, sostenendo di essersi limitato a sgridarla per poi precisare testualmente ***" Però, magari, un po' nervoso, forse, alzo la mano, però mai picchiato " [...] "Nel senso che lei fa una cosa brutta, io mi sgrido,*** *però non picchiato, mai picchiato la mia moglie [...]. Io* ***ho sgridato, però non picchiato*** cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.7).

Inoltre, con riferimento all'accusa di maltrattamenti anche ai danni dei figli, l'imputato ha, in un primo momento, sostenuto che fosse la moglie a chiedergli di picchiarli *(PRESIDENTE: "[...] era sua moglie che le chiedeva di picchiare i bambini? IMPUTATO: "Esatto"}* per poi ritornare a negare l'addebito *(PM: "Lei li picchiava quindi i suoi figli?, IMPUTATO: "No" [...] Non ho picchiato signora"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.8), limitandosi ad affermare di aver sgridato il figlio più grande per indurlo a studiare ***("Urlavo, sì, sgrido, sì, vado dietro di lui per fare la cosa giusta, sì, studiare, sì.*** *Cinque o sei tutto l'anno, per tre anni"* cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.9). La ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato risulta essere non soltanto contraddittoria - l'imputato prima nega di aver picchiato la moglie e poi riferisce di "alzare la mano" e, ancora, prima afferma di picchiare i figli, perché asseritamente richiestogli dalla p.o., per poi negare di usare alcuna

violenza nei loro confronti - ma, in ogni caso, all'evidenza è integralmente smentita dai riscontri esterni, in ragione di quanto narrato da **A E N** e dagli altri testi escussi. Inoltre, con riferimento alla circostanza addotta dal difensore dell'imputato, secondo il quale i maltrattamenti, al massimo, avrebbero avuto luogo soltanto a decorrere dal 2015, giova rilevare che non vi sono elementi per dubitare di quanto riferito dalla p.o., che è risultata pienamente credibile alla luce delle valutazioni già esposte. Quest'ultima ha, infatti, precisato che i maltrattamenti, sebbene acuitisi negli ultimi cinque anni, erano iniziati nel 2009, quando era nato il figlio Y e l'odierno imputato lavorava saltuariamente, mentre inizialmente erano stati, solo in parte, placati dalla presenza in casa della madre di E H

E ancora, questo Collegio non ritiene affatto condivisibile la tesi prospettata dalla difesa, secondo la quale dovrebbe escludersi nel caso di specie la configurabilità del reato di maltrattamenti perché nelle condotte dell'imputato difetterebbe un livello di intensità tale da rendere la situazione familiare intollerabile, né sarebbe stato arrecato un "elevatissimo" grado di sofferenza, con continuità nel tempo.

È palese che le risultanze istruttorie dimostrano inequivocabilmente l'abitualità, l'intensità e la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato nel corso degli anni, tali da rendere la situazione familiare talmente intollerabile al punto da ingenerare nei figli un senso di gioia e di liberazione quando è stata eseguita la misura cautelare dell'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare, per cui è innegabile l'elevato grado di sofferenza che le condotte maltrattanti hanno provocato nella moglie e nei figli.

Come noto, ciò che caratterizza il delitto di maltrattamenti e lo distingue da un mero fascio di illeciti o di condotte individuali è l'abitualità del comportamento e, quindi, l'unitarietà della condotta, pur nella pluralità delle manifestazioni, le quali costituiscono estrinsecazione di un sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente per la parte offesa.

Quello che rileva, quindi, è l'abitualità del comportamento denigratorio e fatto di continue privazioni, posto in essere dall'imputato nei confronti della moglie, che, così, si trasforma in occasione di vessazione e di sofferenza per la donna.

Ciò spiega perché, ai fini del delitto in questione, possono venire in rilievo anche comportamenti che, di per sé presi, possono anche essere non penalmente perseguibili: infatti, il disvalore è determinato proprio dalla loro sistematicità, e quindi dalla particolare lesione al bene giuridico che deriva dalla realizzazione di un sistema di vita fatto di sofferenza, determinante uno stato di disagio continuo e penoso ed incompatibile con normali condizioni di esistenza, reso possibile o, comunque, favorito dalla relazione di convivenza (sul punto, cfr. Cass., sez. VI, n. 45037/2010, "il concetto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana...").
Venendo al caso in esame, le emergenze processuali indicate rilevano che i rapporto tra l'imputato e la moglie sono stati contraddistinti da un permanente clima di prevaricazione e umiliazione, generato proprio dalla convinzione dell'imputato di essere l'unico in grado di gestire il patrimonio familiare mentre poneva in essere una serie di condotte oggettivamente maltrattanti perché si traducevano un sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente per la parte offesa.
Significative dell'abitualità del comportamento sono le parole dello stesso imputato che riferisce di una sistematicità delle condotte poste in essere in danno della moglie, sebbene questi, convinto delle proprie azioni, abbia cercato di minimizzarne la gravità ***{"Però, magari, un po' nervoso, forse, alzo la mano,*** *però mai picchiato "[...] "Nel senso che lei fa una cosa brutta, io mi* ***sgrido,*** *però non picchiato, mai picchiato la mia moglie [...]. Io* ***ho sgridato,*** *però non picchiato"*- cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p.7; e, ancora, ***"Io sgrido parolaccia, sgrido forte, okay. Sarebbe solo per paura, per non fare la cosa male dei bambini,*** *quelli*

piccoli perché, tante volte hanno fatto il male di lui, di loro. Anche quello medio, ha fatto il male di quello piccolo e sgridato per lui, però mai picchiato " - cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2018 p. 15).

Ricordato, inoltre, che, come è stato precisato dalla Suprema Corte, *"il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima - comunque sussistenti nel caso di specie - , ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali"* (Cass.n. 44700/2013), questo Collegio ritiene che l'istruttoria dibattimentale conduca indubbiamente ad affermare la piena responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, dovendosi ritenere raggiunta la prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti di cui a capo 1) per le ripetute e abituali condotte vessatorie, violente e umilianti tenute nei confronti della persona offesa per futili motivi, legati principalmente alla gestione del denaro, nonché in presenza dei figli, come sopra descritte. Risultano, quindi, sussistenti le aggravanti contestate al capo 1) d'imputazione.

Questo Collegio osserva che, anche con riferimento al reato di violenza sessuale, come descritto al capo 2), sia stata raggiunta la prova certa della responsabilità dell'imputato.

Anche in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p., valgono le considerazioni dinanzi esposte sulla credibilità intrinseca ed estrinseca della parte offesa, anche con riferimento alla distribuzione degli episodi nell'intero arco della vita matrimoniale dei due coniugi. Risulta, quindi, provato che in più occasioni l'odierno imputato ha costretto la moglie ad avere rapporti sessuali, contro la sua volontà, nonostante il diniego espressogli dalla donna. Quest'ultima ha riferito testualmente ***"Lui ha usato violenza e io ho obbedito"*** e, ancora ***"No, lui non mi aveva picchiato, però mi aveva abbassato i vestiti. [...]"Qualche volta davanti il mio rifiuto mi lasciava stare, qualche volta anche se dico di no, lui compiva Patto sessuale lo stesso"*** (cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 19).

In particolare, la donna ha raccontato anche di un episodio in cui l'imputato l'aveva raggiunta nel letto (dove lei stava dormendo con i bambini) e, dopo aver provato a svegliarla, aveva iniziato a tirarle le gambe. Davanti al

rifiuto della donna di alzarsi dal letto, aveva iniziato a pizzicarle le gambe per farle male e ad insultarla, provocandole dei lividi in corrispondenza dei punti in cui era stata pizzicata, lividi che la donna aveva provveduto a fotografare e consegnare alla Polizia Locale (cfr. verbale di acquisizione del 21.02.2017).

A tal proposito giova rilevare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "... *ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario nè l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, e nè la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali (Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, Rv. 264788). Infatti, oltre alla costrizione fisica, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale va esaminata non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendo conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva. Anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, R., Rv. 255022; Sez. 3, n. 1911 del 22/12/1999, Gubbi, Rv. 215695). "* Cass. pen. Sez. Ili, Sent., (ud. 06/07/2017) 20-10-2017, n. 48335

Nella specie, in coerenza con il principio appena ricordato, risulta chiara la sussistenza di un esplicito dissenso al rapporto sessuale, manifestato dalla persona offesa in modo incontestabile ("... ***anche se dico di no, lui compiva l'atto sessuale lo stesso"*** - cfr. trascrizione dell'udienza del 12.11.2018 p. 19) e, inoltre, giova mettere in rilievo come il perdurare della situazione familiare, rispetto alla quale la donna aveva manifestato alle amiche (che spesso la vedevano piangere) un notevole disagio rende plausibile che non fosse intenzionata ad avere contatti sessuali con il coniuge.

Inoltre, le modalità della condotta come descritte dalla parte offesa, implicanti l'uso della forza e della costrizione, sono incompatibili con ogni possibile percezione da parte dell'imputato di un atteggiamento consenziente della moglie ad un rapporto.
Tanto basta, dunque, per ritenere adeguatamente provato il profilo coercitivo del reato. Né può pervenirsi a conclusioni contrarie argomentando sui problemi alla prostata dell'imputato che, come reso evidente sia dal concepimento dei figli, sia dalle sue stesse dichiarazioni, non incidevano totalmente sulla possibilità di avere rapporti sessuali.
Ciò premesso, il contesto, sopra evidenziato, di sopraffazioni, minacce e violenze che hanno incessantemente caratterizzato il rapporto intercorso tra la p.o. e l'imputato che, per effetto delle sue condotte, aveva ridotto la donna ad uno strumento del suo volere, nonché bersaglio dei suoi impulsi sessuali, rileva ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di violenza sessuale aggravato dall'aver commesso il fatto nei confronti del coniuge.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ad avviso del collegio non assume alcuna rilevanza, ai fini del decidere, la circostanza che l'imputato abbia origini egiziane e possa aver avuto un diverso insegnamento culturale.
Sul punto, appare sufficiente un richiamo a quanto la Corte Suprema ha già ripetutamente specificato, evidenziando *"...per tutte, la sentenza Sez. 6, sent. 46300 dei 2008 che, con sintesi approfondita ed efficace, riassume con chiarezza i termini della questione afferente i cosiddetti reati "culturali" o "culturalmente orientati" - l'irrilevanza della cosiddetta "ignoranza juris", pur letta nell'ambito interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione nazionale, che costituiscono la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali.*
Come insegnato dalla richiamata sentenza 46300/2008, tali principi costituiscono uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione nella società civile - di diritto e anche solo in fatto - di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona in

quanto tale, cittadino o straniero che sia. ” Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28/03/2012) 30-03-2012, n.12089

Le condotte violente e intenzionalmente vessatorie dell'imputato, quali descritte in fatto nel capo d’imputazione, non sono giustificabili a fronte di un sistema di valori costituzionali e comunitari inderogabili.

Proprio il consolidato orientamento e l'assenza di novità nelle prospettazioni difensive conducano a disattendere gli argomenti spesi, in discussione, dalla difesa dell’imputato.

Infine, deve essere esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 co. 1 n. 2, erroneamente contestata al capo 2) d’imputazione, dal momento che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati, che pone in relazione, siano distinte (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Rv. 256312; Sez. 6, n. 5738 del 19/01/2016, R., Rv. 266122), mentre nel caso di specie le contestate violenze sessuali, sebbene conservino autonoma rilevanza penale e non possano essere assorbite dal reato di maltrattamenti, costituiscono una delle condotte maltrattanti.

E H deve essere dichiarato, pertanto, responsabile dei reati a lui ascritti. Questi, peraltro, appaiono evidentemente avvinti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, c.p., atteso che possono considerarsi posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso per essersi i fatti svolti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e nei confronti della stessa parte offesa.

Venendo al trattamento sanzionatorio, tra i reati suddetti il più grave, ai fini della determinazione della pena da irrogare, tenuto conto della fattispecie astratta (Cfr. Cass. n. 30557/2016; Cass. n. S.U. 25939/2013), come sopra descritta, va individuato in quello di cui al capo 2), atteso che risulta punito con la pena edittale più elevata.

In favore dell'imputato possono essere riconosciute le attenuanti di cui all'articolo 62-bis c.p., stante l'assenza di precedenti penali a suo carico, nonché al fine mitigare il trattamento sanzionatorio, da ritenersi equivalenti rispetto alla contestata aggravante dell’aver commesso il reato ai danni del coniuge.

Tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p., appare congruo, dunque, irrogare nei confronti di E H EH G la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, determinata, ritenuto più grave il reato contestato al capo 2), partendo da una pena base pari ad anni 5 di reclusione (corrispondente al minimo edittale), poi aumentata per la continuazione interna di mesi 6 di reclusione, ulteriormente aumentata di anni 1 per la riconosciuta continuazione con riferimento al reato di maltrattamenti di cui al capo 1), fino ad arrivare alla pena finale di anni 6 e mesi 6 di reclusione.

Ai sensi dell'articolo 535 c.p.p., a tale condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi degli artt. 28 ss. e 609 *nonies* c.p. l'imputato deve essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena. Ed ancora interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela alla curatela e all'amministrazione di sostegno dichiarando, altresì, la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
Ai sensi dell'art. 609, ultimo comma, c.p., nonché considerata l'entità della pena irrogata all'imputato, nei confronti del suddetto deve essere applicata, a pena espiata, la

misura di sicurezza personale dell'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti per la durata di un anno.

Venendo alla richiesta formulata dalla parte civile, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p..
Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.
Si è ricostruito che l'imputato è responsabile di ripetuti episodi di maltrattamenti psicologici e fisici ai danni della p.o. e dei suoi figli, nonché di violenza sessuale ai danni della p.o..
L'entità degli effetti economici e morali di quanto sopra descritto deve essere liquidata in separato giudizio, potendosi, in questa sede, indicare, in via equitativa (considerato il lungo lasso di tempo in cui si sono protratti i maltrattamenti e le violenze, nonché l'intensità delle condotte), la somma di € 40.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore di E A , in proprio e quale esercente
la potestà genitoriale sui figli minori, somme che l'imputato deve versare in loro favore. Ancora, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio che, valutati i parametri in vigore e l'attività svolta, si determinano in complessivi € 2.580,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge (specificando che la suddetta somma dovrà essere versata a favore dello Stato anticipatario, essendo la parte offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
Considerata la complessità della vicenda trattata, si indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 533- 535 c.p.p.

DICHIARA

EH ' E: H G colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. contestata al capo 2 della rubrica, concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 ss. 609 *nonies* c.p.

DICHIARA

L'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena; interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

ne dichiara la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

APPLICA

a pena espiata la misura di sicurezza personale dell'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti per 1 anno;

visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

EH E Hi ' G ' al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita E NJ A ' in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, da liquidarsi in separato giudizio e indica a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di 40.000,00; nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.580,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatario.

FISSA

in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano 15/01/2019

nei confronti di:
E E nato a
libero presente -
difeso di fiducia dagli
avv.ti Foro di
l il 1983;

del

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 22678/15 R.G.N.R
N. 2773/16 R.G. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza dell' 11.1.19, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
IMPUTATO

A. del reato di cui agli artt. 94 e 572 c.p. perché, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie convivente K T sovente in stato di alterazione da abuso di assunzione di sostanze alcoliche,)a maltrattava, causandole penose condizioni di vita e, in particolare:
- in più occasioni - quasi quotidianamente - la ingiuriava e minacciava con frasi quali: "Fotto te e la tua famiglia - Se tua madre fosse qui, glielo metterei nel culo" - "adesso ti uccido" e nell'ottobre 2014 dopo che la donna gli comunicava di essere rimasta incinta la insultava asserendo che era ignorante e che non sapeva ascoltarlo e capirlo;

- in più occasioni la percuoteva colpendola con schiaffi al volto, pugni, tirandola per i capelli e procurandole lesioni, in particolare:

- in data 19.06.2013, la aggrediva colpendola con schiaffi al volto e tirandole i capelli;
- nell'agosto 2014 rientrato in casa ubriaco, dopo che la donna chiedeva di prendersi cura del cane che stava abbaiando, mentre era sdraiata sul letto, l'afferrava per i capelli e la colpiva con violenti schiaffi al volto, tanto da farla sanguinare dal naso;
- in data 28.122014, rincasando ancora ubriaco, la minacciava di morte dicendole "adesso ti uccido" impugnando un coltello che aveva precedentemente prelevato dalla cucina, quindi la spingeva sul letto. Poi prendeva un bastone, usciva in strada litigava con alcuni ragazzi italiani i quali reagivano prendendolo a calci e rientrato nell'abitazione, continuava ad insulare la moglie colpendola violentemente con uno schiaffo al volto, dicendole che se anche era incinta di suo figlio, non gliene fregava niente del bambino e presto si sarebbe avvicinato il giorno in cui l'avrebbe potuta picchiare per bene;
- in data 18.05.2015 dopo averla insultata dicendole "io non sono nato da una vacca" (epiteto che riferiva alla madre della vittima) la colpiva con uno schiaffo sulla testa. La sera, rincasato verso le ore 23, la colpiva con schiaffi al volto e le tirava i capelli. La raggiungeva quindi nella stanza da bagno, chiudeva a chiave la porta impedendole di uscire, l'afferrava per i capelli e la trascinava sul pavimento, scuotendole la testa con violenza e colpendola numerose volte con schiaffi al volto. Dopo che la moglie riusciva ad aprire la porta del bagno e ad allontanarsi aprendo la porta dell'abitazione, l'uomo aveva una colluttazione con alcuni ragazzi intervenuti in difesa della donna che, dal bar ubicato sotto l'abitazione l'avevano udita chiedere aiuto. Subito dopo, colpendola con un pugno al volto, usava violenza per convincere la donna a sporgere denuncia asse-rendo falsamente che erano stati entrambi aggrediti dagli avventori del bar, provocandole le lesioni meglio indicate al capo B) dell'imputazione.

In : lai 19.06.2013 almeno sino al 18 maggio 2015.

B. del reato di cui agli artt. 582, 585 in relazione alfart. 576 n. 5 c.p. perché, trascinandola sul pavimento tenendola per i capelli,

scuotendole la testa con violenza, colpendola numerose volte con schiaffi e pugni al volto le cagionava lesioni personali consistite in "traumatismo di faccia e naso giudicate guaribili in giorni 5.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto di cui al capo A) in danno del coniuge. In il 18 maggio 2015.

C. del reato di cui all'art. 610 c.p. perché, dopo aver percosso la moglie convivente K T. (come descritto nell'ultimo paragrafo di cui al capo "A)" ed avuto una colluttazione con alcuni ragazzi intervenuti in difesa della donna, colpendola infine con un pugno al volto provocandole le lesioni meglio indicate al capo "b" dell'imputazione, usava violenza per costringerla a denunciare falsamente alla Polizia che erano stati entrambi aggrediti dagli avventori del bar in realtà intervenuti in difesa della vittima.
In il 18 maggio 2015.

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dell'imputato e dei suoi difensori di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza dell'll.1.2019);
P.M.: condanna dell'imputato, in relazione a tutti i reati ascrittigli in rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione;
DIFESA: assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti ai capi A) e C) della rubrica ai sensi dell'art. 530 co. 1 o co. 2 c.p.p.; in ordine al reato di cui al capo B), previa derubricazione nel reato di percosse di cui all'art. 581 c.p., assoluzione dell'imputato ex art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di D E contestandogli i reati indicati nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.

Dopo diversi rinvìi preliminari del processo per le ragioni specificate nei rispettivi verbali di udienza, all'udienza del 19.6.17, celebrata in presenza dell'imputato, il Giudice si pronunziava sulle richieste probatorie delle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza

All'udienza dell'8.11.2017 veniva escussa la persona offesa K T laddove, all'esito della sua deposizione, da un lato il P.M. produceva agli atti il verbale di denuncia dalla stessa reso in data 19.5.15 ed utilizzato per le contestazioni elevate ex art. 500 c.p.p. e, dall'altro, la T dichiarava di rimettere la querela all'epoca sporta nei confronti del marito ed odierno imputato D E Alla successiva udienza del 21.2.1018 venivano escussi i testi del P.M. F N , F V e F S laddove il Giudice, su richiesta del P.M. e nulla opponendo la chiesa, revocava l'ordinanza ammissiva delle altre deposizioni ad eccezione di quelle del teste D'A M All'udienza del 26.9.18, escusso l'operante di PS D'A M; l'imputato si sottoponeva ad esame dibattimentale: acquisito quindi agli atti, su richiesta del P.M., il verbale di pronto soccorso redatto nei confronti della persona offesa in data 18.5.15 ed escusso il teste a difesa S D ' (madre dell'imputato), il processo veniva rinviato ad altra data.

All'udienza del 7.1.19 l'imputato accettava la remissione di querela formalizzata dalla persona offesa nel verbale di udienza dell'8.11.17, laddove, alla conclusiva udienza dell'11.1.19, il Giudice, dichiarati utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

I fatti di maltrattamento in famiglia contestati al capo A) della rubrica emergono dalla denuncia sporta dalla persona offesa T K in data 19 maggio 2015: tale denuncia veniva materialmente prodotta agli atti del fascicolo del dibattimento all'udienza dell'8.11.17, in quanto la persona offesa, in sede di testimonianza, negava tutti fatti già denunciati, sicché il P.M. doveva ricorrere all'integrale contestazione, ex art. 500 c.p.p., del suddetto verbale di denuncia (che veniva quindi

materialmente acquisito agli atti ma con la limitata valenza probatoria di cui all'art. 500 c.p.p.).

Sosteneva la persona offesa, in sede di deposizione resa all'udienza dell'8.11.17, che all'epoca in cui sporse denuncia viveva una condizione mentale di confusione e di *"shock"* a seguito della nascita del primogenito, nato il 2015, e che solo tale alterata condizione di sofferenza e disagio psichico l'aveva determinata a rendere dichiarazioni sostanzialmente non veritiere (cfr. pag. 6 trascr.).

Dopo aver premesso di aver conosciuto l'odierno imputato nell'anno 2013 e di essersi trasferita definitivamente in Italia, ove E abitava già da 20 anni, solo a giugno 2014 (mentre lei, precedentemente, aveva vissuto in pur essendo nata in), la T negava reiteratamente quanto lamentato in sede di denuncia. Se in quella sede aveva riferito di violenti, minatori ed ingiuriosi comportamenti - correttamente sintetizzati nel capo di imputazione - tenuti dal marito in stato di ebbrezza alcolica, in quanto affetto da problematiche di dipendenza dall'alcol, in sede di testimonianza, viceversa, negava di essere mai stata picchiata o minacciata dal marito. Negava, addirittura, lo stesso uso di sostanze alcoliche da parte di E sostenendo che l'uomo avesse bevuto qualche bicchiere solo la sera del 18 maggio 2015 (cfr. pagg. 10 e 14 trascr.), ossia la sera in cui si era verificato l'episodio di lesioni personali contestato al capo B della rubrica e che aveva portato all'intervento presso l'abitazione della coppia della Polizia.

In ordine a quest'ultimo episodio la I finiva per ammettere che quella sera era scoppiato con il marito un litigio verbale per futili motivi, e che nel corso del litigio si erano anche reciprocamente schiaffeggiati (cfr. pag. 12 trascr.): sosteneva che il litigio era avvenuto con le *"finestre aperte"* (cfr. pag. 9 trascr.) e che pertanto le persone che frequentavano il bar sito sotto casa avevano forse sentito le urla. A suo dire queste persone erano quindi salite presso la loro abitazione e, dopo essersi fatte aprire la porta, avevano afferrato e malmenato E lasciandolo *"sanguinante"* per terra (cfr. pag. 10 trascr.).

Se la T riferiva ancora che le sue dichiarazioni erano state forse anche fraintese, poiché alla stesura della denuncia aveva assistito un interprete

di lingua albanese e non già di lingua greca - laddove lei, che non parlava italiano, si esprimeva con difficoltà anche in lingua albanese conoscendo solo poche parole (cfr. pag. 11 trascr.) - la donna terminava la testimonianza ribadendo che non era sua intenzione elevare alcuna denuncia contro il marito ed in ogni caso che era sua volontà rimettere la querela qualora fossero stati ravvisati reati procedibili solo a querela di parte.

C'è posto l'assistente capo di PS DM M in sede di testimonianza resa all'udienza del 26 settembre 2018, riferiva in merito all'intervento effettuato presso l'abitazione della coppia, ossia in via M nella nottata tra il 18 ed il 19 maggio 2015: riferiva che erano stati chiamati da un ragazzo albanese, ossia dall'odierno imputato, che lamentava di essere stato aggredito e picchiato da 5 persone, tre delle quali si trovavano presso un bar ubicato sotto la sua abitazione. Se il D effettivamente, presentava segni di percosse in volto e nel contempo si mostrava palesemente alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, la Polizia si portava presso il bar indicato dall'imputato, ove identificava il signor F N e il figlio F V Riferiva altresì il teste che l'odierna persona offesa, T] K _ , presentava delle *"ecchimosi sul corpo ed un segno sul volto"* ed inoltre appariva spaventata e tremante. Aggiungeva, infine, che avevano contattato un interprete di lingua albanese, in quanto la donna non parlava l'italiano, e che la stessa era stata poi condotta in ospedale.

Orbene, se il certificato medico prodotto dal P.M. dà atto che la T i si portava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale policlinico alle ore 2:06 del 19 maggio 2015 e che in tale sede veniva trovata affetta da "traumatismo di faccia e naso" refertato con prognosi di giorni 5, le deposizioni dei testi F hi Fi. V e Fi S - i primi due gestori dell'esercizio commerciale " ubicato sotto l'abitazione di via M ed il terzo occasionale avventore del locale - erano concordi nell'attribuire la causazione di tali lesioni all'odierno imputato.

Riferivano concordemente, in particolare, di aver udito la donna che *"gridava aiuto"* dal balcone della sua abitazione e di averla poi vista

"trascinata dentro per i capelli" (cfr. deposizione F N pagg. 4 e 6 trascr.; deposizione F S ' pagg. 21 e 23 trascr.; deposizione F V pagg. 28 e 29 trascr.): negavano, tuttavia, di essere saliti presso l'abitazione della coppia e di aver picchiato l'odierno imputato, a loro dire conosciuto solo di vista come persona abitante nel quartiere.

Orbene, considerato che la persona offesa ritrattava tutte le accuse mosse al marito in denunzia, occorre anzitutto rammentare i principi che presiedono alla valutazione probatoria delle "contestazioni" ex art. 500 c.p.p.

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese (cfr. ad es., Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 20388 del 17/02/2015).

Ciò posto risultano prive di valore probatorio le dichiarazioni predibattimentali rese da T K poiché la donna, come visto, in sede dibattimentale non confermava alcuna delle circostanze già riferite in sede di denuncia-querela, laddove giustificava le sue precedenti dichiarazioni accusatorie con le motivazioni sopra riportate (alterato stato psichico ed emotivo dovuta alla gravidanza e mancata assistenza alla verbalizzazione della denuncia di un interprete di lingua greca, unica lingua da lei parlata e compresa correntemente).

Sottolineato altresì che l'imputato, dal suo canto, negava di aver mai picchiato la moglie ad eccezione dell'episodio accaduto il 18 maggio su cui si tonerà in seguito, laddove, pur ammettendo di aver vissuto un periodo in cui faceva uso eccessivo - seppur sporadico - di alcolici, negava qualsivoglia fatto di maltrattamento, si impone l'assoluzione del D dai reati ascrittigli ai capi A) e C) della rubrica, in quanto tali contestazioni riposavano, esclusivamente, sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in fase di indagini preliminari.

Quanto invece alla contestazione sub B), si reputa che la stessa sia stata provata nella sua dinamica e materialità, ed invero: premesso che il

certificato di pronto soccorso in atti comprova le lesioni nella loro materialità e comprova che la donna, nell'immediatezza del fatto, ne attribuì la causazione proprio al marito (non potendosi in altro modo interpretare la dicitura "violenza domestica" e l'invio presso il "SVS" emergenti dalla suddetta certificazione medica), va detto che

la T in sede dibattimentale, confermava che quella sera intercorse con il marito un violento litigio nel cui ambito, a suo dire, si erano reciprocamente schiaffeggiati. Se a ciò si aggiunga che i testi F N . Fi V e F S confermavano di aver udito la donna chiedere aiuto urlando dal balcone di casa e di aver visto che la stessa venne afferrata per i capelli dall'uomo, ne discende prova del fatto nella sua materialità. D'altra parte lo stesso imputato, in sede di esame dibattimentale, ammetteva che quella sera scoppiò con la moglie un violento litigio per futili motivi e che colpì la donna con due schiaffi in volto (cfr. esame D. pag. 9 trascr.).

Tuttavia l'intervenuta assoluzione dell'imputato, per insussistenza del fatto, dal reato di maltrattamenti in famiglia, impone di escludere l'aggravante di cui all'art. 576 n. 5) c.p., sicché il reato di lesioni personali in imputazione risulta procedibile solo a querela di parte: così essendo l'intervenuta remissione di querela, formalizzata dalla persona offesa nel verbale di udienza dell'8.11.2017 ed espressamente accettata dall'imputato con dichiarazione formalizzata nel verbale della successiva udienza del 7.1.19, impone l'emissione di sentenza di non doversi procedere, ex artt. 531 c.p.p. e 152 c.p., per essersi il reato di cui al capo B) estinto.

Atteso quanto esposto e considerato

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

Assolve l'imputato dai reati a lui ascritti ai capi A) e C) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 152 c.p.;

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo B) della rubrica perché estinto per remissione di querela.

Visto l'art. 340 c.p.p.;

Pone le spese del procedimento a carico della querelato.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 11.1.19

IL 2 5 MAR 2019
IL GIUDICE

PASSATO IN GIUDICATO

IL CANCELLIERE

SENTENZA N. 465/2019

N. 9758/2015 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 444/2017 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 20 marzo 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

nei confronti di:

n.

SENTENZA

' nato a

il

1974, residente a

LIBERO-ASSENTE

Assistito e difeso dall'avv.

Foro di

d'ufficio, presente

IMPUTATO

A) per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'**art.** *612-bis* **co. 1 e 2 c.p.** perché - con condotte reiterate - minacciava o molestava P **C C M** - che aveva con lui condiviso un
rapporto sentimentale durato alcuni mesi e conclusosi in data 15 ottobre 2015 - in modo da cagionare in tale persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura e da ingenerare nella stessa un fondato timore per l'incolumità propria o dei suoi figli S F (nato a
i il 1997) e S L (nata a il 1995).

In particolare, perpetrava nei confronti di P C C M le seguenti condotte:

J chiamava insistentemente la persona offesa al suo telefono cellulare malgrado quest'ultima avesse espressamente manifestato la propria intenzione di non avere più rapporti con lui;

J indirizzava alla persona offesa innumerevoli messaggi tramite il servizio telefonico di messaggistica istantanea *"Whatsapp",* alternando l'insistente pretesa di riprendere la relazione ad ingiurie, minacce ed espressioni intimidatorie rivolte non solo nei confronti di P C C M ma anche dei suoi due figli S< F e S L

✓ faceva recapitare fiori alla persona offesa, malgrado gli espressi rifiuti opposti dalla stessa;

S monitorava gli spostamenti della persona offesa, in un'occasione (28 ottobre 2015) affiancandosi con la propria vettura a quella di P C C; M e così impedendole di
uscire dal veicolo;

S si recava più volte all'esterno dell'abitazione della persona offesa, nel tentativo di poter conferire con la stessa;

S in almeno due occasioni (16 e 30 ottobre 2015), raggiungeva il contatore elettrico dell'abitazione delle persona offesa e lo staccava al fine di arrecare disagio;

S in almeno due occasioni **(16** e **30 ottobre 2015),** infrangeva dolosamente il lunotto posteriore del veicolo in uso alla persona offesa (marca *HYUNDAI,* modello), targata), salvo poi
scusarsi ed offrirsi di risarcire il danno cagionato;

✓ tentava nuovamente, in data 3 novembre 2015, di staccare il contatore della luce dell'abitazione della persona offesa.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di una persona alla quale era stato legato da una relazione affettiva.

Commesso a (MI), a far data dal 15 ottobre 2015 ed in permanenza attuale.

B) per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 81 co. 2, 635 co. 1 e 2 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso che avvince i fatti di cui al capo di

imputazione che precede, distruggeva e rendeva inservibile il lunotto posteriore del veicolo in uso alla persona offesa (marca *HYUNDAI,* modello ', targata i, bene mobile esposto per necessità alla pubblica fede (art. 625 co. 1 n. 7 c.p.p). Commesso a (MI), in data 16 e 30 ottobre 2015.

PC:
P
C C M nata a
il 1967, assistita
dall'avv.

, Foro di , di fiducia.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Tumiatti

Le parti hanno così concluso:

II Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di mesi otto di reclusione"

La difesa di PC: Chiede la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 30.000,00 oltre al pagamento delle spese di assistenza civile nel presente grado di giudizio. Chiede di condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale di Euro 10,000,00.

Il difensore dell'imputato: "chiede per il capo a) l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste; per il capo b) chiede la condanna al minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della

pena.

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in data 1.12.2016, si disponeva il rinvio a giudizio di P F chiamato a rispondere dei reati ascritti in rubrica.
Al dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato, dopo l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, si procedeva all'escussione della persona offesa costituitasi parte civile all'udienza preliminare, P C Ci M e venivano altresì escussi i testi S< F , A Di in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di e L F all'epoca in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di nonché acquisita la documentazione prodotta dalle parti; con il consenso delle parti veniva acquisito il verbale di sommarie informazioni rese da S L .In seguito veniva
escussa come testimone F L
All' udienza odierna veniva escussa M M; G All'esito del giudizio le Parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva secondo dispositivo riservando giorni novanta per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio. ***

La condotta istruttoria dibattimentale ha fornito chiari ed univoci elementi di reità nei confronti deH'odierno imputato in ordine alla condotta delittuosa ascritta.
P C , sentita come teste ha riferito di aver conosciuto il giudicabile 1' 11 giugno del 2015 e di aver iniziato con lui una relazione amorosa.
Fin da subito il P si mostrò geloso nei confronti dei figli delia donna, che all'epoca avevano rispettivamente 18 e 20 anni. La teste infatti, essendo vedova, rifiutò la sua proposta di andare a convivere e spesso declinò alcuni inviti ad uscire spiegandogli di dover stare vicino i propri ragazzi. L'imputato insisteva e nascevano battibecchi e in seguito veri e propri litigi.
Durante l'estate del 2015, il P litigò con i propri genitori e fu costretto ad
andarsene di casa; dormì in auto per due settimane, criticando la donna che si rifiutava di ospitarlo.
Ad ogni modo la teste lo aiutò a trovare un appartamento in locazione, in un paese vicino; sicché una volta trasferito, il P iniziò a chiederle insistentemente di andarlo a trovare, cosa che non sempre era possibile.

Anche se con qualche riluttanza la teste decise di proseguire la relazione fino al mese di ottobre, allorché, dopo l'ennesimo litigio dovuto alla gelosia dell'imputato, la P decise di troncare.
Sennonché il prevenuto non accettò la decisione, cercò di riconquistarla, le chiese scusa e le mandò delle rose in ufficio.
Poi iniziò a inviare SMS intimidatori, indirizzati a lei e ai suoi figli; già in precedenza aveva inviato messaggi dello stesso tipo, alternati a scuse. Con i figli era anche particolarmente odioso, inviando messaggi che si riferivano al padre deceduto come " festeggi la festa del papà? O la festa dei morti?".
Una sera di ottobre a casa della teste venne improvvisamente a mancare la corrente; la F avvertì un tonfo. Uscendo poco dopo per andare al cinema, la P trovò il vetro dell'auto infranto. Collegò subito tale azione all'imputato, che le inviava messaggi come "Adesso vengo e spacco tutto, adesso...dovete aver paura a uscire di casa, vi faccio scappare il cane".
Ne ebbe conferma subito dopo allorché l'imputato volle chiarire con la persona offesa, ammettendo di avere infranto il vetro e le promise di rimborsarle il costo.
Decisero di incontrarsi, l'imputato si presentò con il figlio di cinque anni; si comportò in modo normale anche se si arrabbiò pretendendo che la persona offesa stesse con lui.
Sennonché il F di nuovo a casa della P< la settimana successiva e staccò la corrente; la donna impaurita si mise alla finestra insieme ai figli e ad alcuni amici del figlio; tutti videro così il P andare via e poi tornare e scagliare una bottiglia di vetro contro l'auto causando nuovamente la rottura del lunotto.
La teste ha poi raccontato che la notte di Halloween, mentre era in casa da sola perché i suoi figli erano usciti, ricevette un messaggio dalla propria vicina, L F , che la avvertiva di aver visto l'auto dell'imputato in fondo alla via. La vicina era infatti andata a prendere una pizza ed era passata proprio accanto all'auto che già conosceva. In seguito la F richiamò la persona offesa, dicendole di essere nuovamente uscita e di aver notato ancora l'auto del P
La teste quindi spense tutte le luci, fingendo di non essere in casa; inviò un messaggio ad un ragazzo, M che lavorava nella pizzeria chiedendogli se nell'auto votata dalla vicina

vi fosse il giudicabile. Lo stesso confermò che l'auto era proprio quella del P ; le propose di far venire la propria fidanzata a tenerle compagnia, ma la persona offesa rifiutò, temendo che l'imputato, notando movimento presso casa sua, potesse importunarla. Dunque avendo molta paura la teste chiese l'intervento dei Carabinieri, che tuttavia arrivano dopo due ore e mezza. Dalla vicina che osservava la scena, la P< apprese che all'arrivo dei militari, il P si allontanò con l'auto.
Dopo qualche giorno, mentre il figlio della teste era in casa da solo e stava studiando, la dirimpettaia, G M , vide il P; avvicinarsi al contatore e gli chiese se avesse bisogno di qualcosa; l'imputato farfugliò qualche parola e si allontanò velocemente.
La stessa vicina lo vide poi che cercava di scavalcare per entrare nel suo giardino per poi accedere a quello della persona offesa; venne avvertita dal cane che abbaiava e pensando fosse un ladro lo mise in fuga.
La M non aveva mai visto il P ma ne descrisse l'aspetto e i vestiti; con gli
stessi vestiti il P >i presentò dai Carabinieri per denunciare per minacce il figlio
della persona offesa.
Ancora, la teste ha riferito che il P; . sapendo che il mercoledì, approfittando di un'offerta speciale, ella aveva l'abitudine di andare a mangiare la pizza a 1 con i
figli e gli amici dei figli, che andava a prendere alla fermata dell'autobus, un giorno si fece trovare sul posto; affiancò l'auto a quella della teste impedendole di uscire dal parcheggio, costringendola in seguito a smettere di andare in pizzeria il mercoledì.
La teste iniziò anche a modificare gli orari in ufficio, trattenendosi più a lungo per evitare di incontrare il P . Così anche i figli della donna, che l'imputato aveva minacciato più volte mostrando di sapere a che ora arrivavano con il pullman, dovettero cambiare i propri orari o la fermata.
Ad ogni modo dopo l'episodio del 31 ottobre e dunque dopo la denuncia, l'imputato ebbe una diffida, ritirò la denuncia nei confronti del figlio della donna e troncò ogni rapporto.
La teste ha infine spiegato di essersi rivolta al centro antiviolenza per avere un sostegno psicologico.

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nella deposizione del figlio F S Questi ha confermato che una sera mentre era in casa con sua madre,
sua sorella e il fidanzato di quest'ultima, si interruppe la corrente elettrica; la madre uscì per riarmare il contatore, al contempo ricevendo messaggi intimidatori da parte dell'imputato. Infine uscendo, si accorsero tutti che il lunotto dell'auto della madre era stato rotto.
Il teste ha rammentato che talvolta l'imputato inviò messaggi minatori anche a lui *e* alla sorella, in cui parlava male del padre deceduto o li minacciava di violenze fisiche (cfr. Sms in atti).
Ha poi rammentato che un'altra sera, allorché era a casa con sua madre, sua sorella e i suoi tre amici, *A* , P e G , venne nuovamente staccata la corrente elettrica.
Convinto che fosse stato il P a staccarla, dato che l'aveva fatto altre volte, il teste uscì in strada con i suoi amici, poiché la madre aveva paura e lo vide a metà della via che si dileguava in una strada secondaria.
Poco dopo il P ricomparve dalla siepe in fondo e il teste gli intimò di andarsene e di smettere di molestare la sua famiglia; lo stesso in risposta, con fare minaccioso ancora disse: "Non ti preoccupare che tanto tomo, tra poco tomo''.
Sicché che i giovani aspettarono ancora un po' di tempo, poi rientrarono per cenare. Durante la cena venne nuovamente staccata la corrente; il teste si affacciò alla finestra e insieme alla madre e agli amici assistette al danneggiamento del lunotto dell'auto di sua madre da parte del giudicabile con una bottiglia
Il teste ha spiegato che il P era adirato con lui e con sua sorella in quanto a luglio avevano avuto un diverbio a seguito del quale la P non lo aveva fatto più entrare in casa. Ha rammentato che tornava a casa in autobus da scuola sempre preoccupato di vedere l'auto dell'imputato passare, si guardava le spalle e stava molto attento a quello che succedeva.
Ha infine soggiunto che in tre occasioni intervennero le forze dell'ordine, ossia in relazione ai due episodi di danneggiamento e in un altro caso in cui la madre era stata avvisata dalla vicina che l'auto del P era davanti a casa.
In uno dei predetti interventi il teste mise il viva voce e fece sentire ai militari la voce dell'imputato che lo stava minacciando.

Le medesime circostanze risultano dal verbale di sommarie informazioni rese da S
L , la quale, nel confermare gli episodi di minacce e di danneggiamento, riferì che il P era adirato con lei dal mese di luglio in quanto ella non aveva voluto che festeggiasse a casa il suo diploma.
Riferì dunque di aver ricevuto spesso messaggi con insulti anche verso il padre e intimidazioni, che determinarono in lei uno stato d'ansia, dovuto al fatto che le reazioni dell'imputato sembravano imprevedibili.
Il teste A , in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di ha riferito
che acquisita la notizia di reato in data 31/10/2015 vennero svolti degli accertamenti diretti a riscontrare quanto dichiarato dalla parte offesa.
Attraverso l'analisi dei tabulati telefonici del telefono in uso al signor P Fi incrociati anche con i dati forniti dai tabulati telefonici dei due telefoni della parte offesa, gli operanti riscontrarono gli episodi descritti dalla denunciante.
In particolare, per quanto attiene l'episodio di danneggiamento del lunotto termico che è avvenuto il 16 di ottobre, i tabulati permisero di stabilire che, come risulta dal tabulato
del numero : in uso a P F , come si evince del
verbale di identificazione dove lo stesso P fornì il predetto numero, in un orario perfettamente compatibile, alle 20:33, il telefono del signor P agganciò una cella che si trova a pochissima distanza da , ossia la cella di
Rispetto all'episodio denunciato del 30 di ottobre 2015, il tabulato telefonico dell'utenza in uso al P » permise di dimostrare che il suo telefono, sempre il , alle
20:06, quindi in un orario che coincide con quanto dichiarato dalla denunciante, agganciò un ponte ripetitore di < .In particolare si trattava del ponte ripetitore che
aggancia il lato del Comune di
Dall'analisi dello stesso tabulato emerse altresì che la P , si trovava a casa come dalla stessa dichiarato, agganciando il suo telefono il medesimo ripetitore.
Per quanto riguarda invece l'episodio del 31 di ottobre, ossia il giorno della denuncia, i tabulati dimostrarono che la sera, il telefono in orario

compatibile con le
dichiarazioni rese, agganciò un ponte ripetitore di
Dal tabulato emerse altresì che successivamente alla telefonata della P al 112 effettivamente il telefono del signor P si allontanò dalla zona (cfr. Tabulati e mappa in atti).
Il teste L , in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di , ha riferito di essere intervenuto il 30 ottobre su richiesta della persona offesa, constatando la rottura del lunotto dell'auto della stessa.
Ulteriore riscontro a quanto addotto dalla vittima risulta poi dalla testimonianza resa da L F , amica e vicina di casa della P , la quale ha riferito che quest'ultima nel periodo di cui all'imputazione le confidò che l'imputato le dava fastidio e che ella temeva che la seguisse.
La teste ha rammentato che la sera di 31 ottobre, mentre andava in pizzeria scorse l'auto dell'imputato e avvertì immediatamente l'amica; poi uscì nuovamente e vide ancora l'auto con i vetri appannati. In seguito intervennero i Carabinieri. La teste ha spiegato che la persona offesa era "a pezzi", vivendo nel timore per sé e per i propri figli.
Infine C M , vicina di casa della persona offesa, pure sentita come teste, ha confermato che un giorno nell'ottobre 2015 notò un uomo fermo vicino ai contatori e gli chiese se avesse bisogno di qualcosa; lo stesso si allontanò. Sennonché poco dopo sentendo il cane che abbaiava la teste andò a controllare sul retro e vide lo stesso uomo arrampicato sul cancello che divide la proprietà della stessa teste da quella della persona offesa e che vedendola le rivolse degli insulti e si allontanò. In seguito parlando con la P e fornendo una descrizione dello stesso, appurò che si trattava del P; >.

Orbene tanto premesso in punto di fatto risulta pienamente dimostrato l'assunto accusatorio oggetto di addebito.
Perché la fattispecie incriminatrice di atti persecutori in parola possa ritenersi integrata occorre infatti che siano state poste in essere reiterate condotte di molestia e minaccia, e che tali condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o dei congiunti, o ancora l'abbiano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

L’istruttoria processuale ha dato prova di tale situazione, risultando dalle concordi testimonianze assunte, che l’imputato, seppure per un breve periodo, rivolse minacce alla persona offesa e ai suoi figli, stazionò davanti a casa della stessa, introducendosi all’interno e staccandole più volte la corrente, la pedinò e le ruppe due volte il vetro dell’autovettura.
Sul punto le dichiarazioni della vittima risultano suffragate da quelle di tutti gli altri testi, oltre a trovare puntuale riscontro nei tabulati illustrati dall’operante escusso.
Tale situazione ingenerò nella vittima uno stato d’ansia e alterò le sue abitudini di vira, trovandosi la stessa, così come i suoi figli, costretta a chiudersi in casa al buio per non farsi notare dall’imputato, guardarsi intorno mentre girava per strada, cambiare gli orari d’ufficio e il giorno in cui andava in pizzeria.
Della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi.
Non convince la difesa laddove vorrebbe inscrivere il comportamento del giudicabile all’interno della fine di una burrascosa relazione, in quanto si tratta di condotte comunque minatorie e moleste e in ogni caso reiterate, in grado di incidere in modo significativo sulla psiche e sulla vita quotidiana della vittima.
Parimenti provati risultano i due episodi di danneggiamento del lunotto della vettura, entrambi riferibili all’imputato, in quanto nel primo fu lo stesso ad assumersi la responsabilità dell’accaduto di fronte alla persona offesa e nel secondo fu visto porre in essere l’azione criminosa dalla vittima e dai suoi figli.
Deve essere dunque affermata la pena responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti, per i quali può riconoscersi il vincolo della continuazione essendo evidenti espressione di un medesimo disegno criminoso.
Ciò posto, possono essere ritenute le circostanze attenuanti generiche, atteso il breve periodo in contestazione e considerato che l’imputato, subito dopo la denuncia, cessava di importunare la vittima.
Quindi, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equa la pena mesi 9 di reclusione (p.b. mesi 9 di reclusione, ridotta ex art. 62bis c.p. alla pena di mesi 6 di reclusione, aumentata per continuazione).
All'affermazione della penale responsabilità segue, obbligatoriamente per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Sussistendone i presupposti, all'imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ai sensi degli artt. 185 c.p. e 538 c.p.p., dall'accertamento del reato in contestazione discende la condanna dell'imputato al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, che non essendo provato nel suo preciso ammontare, deve essere demandato al giudice civile.
Visto il danno da stress senz'altro patito dalla persona offesa e alle spese sostenute per la sostituzione del lunotto, sussistono i presupposti per liquidare una provvisionale provvisoriamente esecutiva, che si reputa equo stabilire in Euro 3.000,00.
L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile da liquidarsi, alla stregua della complessità del processo, in Euro 1.250,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

responsabile dei reati ascritti, unificati i reati dal vincolo della continuazione e ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata in Euro 3.000,00.
Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che liquida in Euro 1.250,00 oltre a spese generali ed accessori come per legge, distratte in favore dell'Erario.
Motivazione entro 90 giorni.
Pavia, 20.3.2019

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1722/2018 R.G. Trib.

N. Memoriale

SENTENZA N. 557/2019

N. 3202/2018 Notizie Reato

Il Giudice monocratico di Pavia

Dottssa Daniela GARLASCHELLI

all'udienza pubblica **01 Aprile 2019** ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

nei confronti di:

SENTENZA

e motivazione contestuale

M* Fi nato a
.1953

del foro di
j

Assistito e difeso di fiducia da aw.

presente

IMPUTATO

Capo a)
del delitto p. e p. dall'art 572 c.p. perché, maltrattava, con violenze fisiche e psichiche, la moglie S D M umiliandola, ripetendole di essere inutile ed ingiuriandola (con espressioni del tipo "baldracca, puttana") nonché colpendola, in diverse occasioni, con pugni e con schiaffi e ponendo in

essere altri atti di violenza fisica lanciando oggetti e persino coltelli contro la moglie, con particolarmente frequenza a partire dal 2014, in seguito al degenerare del rapporto; di recente nel mese di gennaio, la aggrediva percuotendola con pugni, in tal modo costringendo la T_ M ad allontanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi a : presso i propri genitori.
In fino al 07.02.18 ed in epoca antecedente e prossima.
Capo b)
-per il reato p. e p. dall'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. perché, con reiterate ed assidue condotte poste in essere dal momento della cessazione della convivenza con Si D hz minacciava e molestava la donna e in particolare:
- non accettando la fine della storia, continuava a chiamarla frequentemente, sia sulla propria utenza telefonica che sulle utenze delle sorelle R< e S minacciandola di morte ed ingiuriandola con espressioni del tipo "puttana, ladra, balorda schifosa";
-in un'occasione, nel mese di gennaio del 2018, dopo l'allontanamento della D M;
trasferitasi presso i genitori, in seguito all'interruzione del rapporto di coabitazione, minacciava la donna per mezzo del telefono dicendole thè l'avrebbe ammazzata qualora, in fase di separazione, non gli avesse intestato un'appartamento di proprietà della donna ubicato a] ;
-in particolare, nel mese di febbraio, durante contatti telefonici intercorsi con le sorelle della persona offesa Si e R DM' formulava minacce nei confronti della moglie D M S ; in particolare conversando al telefono con Si DM diceva: "tua sorella, quella grandissima puttana deve camminare con la scorta perchè l'ammazzo" ed ancora " dove vi trove vi brucio tutti" ; in un'altra circostanza parlando al telefono con Ri D M ' reiterava le minacce nei confronti della moglie dicendo " l'avete sequestrata in casa per fare i

mestieri e badante e volete mangiare i suoi soldi ma presto la piangerete e non la lascerò in pace finché non cederà la casa";
-nel mese di marzo si portava a casa della cognata M; Ri D M e collocandosi sul pianerottolo inveiva contro la moglie e la minacciava di morte;

- il giorno 25 aprile del 2018 si introduceva nuovamente all'interno dell'immobile dove è ubicato l'appartamento della cognata M Ri D Mi ' sempre gridando insulti e minacce verso la moglie, del tipo "ladra, mi hai rubato tutto ti ammazzo";
-nel periodo compreso, fra il 7 febbraio ed 21 giugno, con condotte insistenti e reiterate, effettuava dalla propria utenza mobile n.
verso l'utenza mobile della moglie
avente numero numerose chiamate e lasciava svariati sms, di contenuto
minaccioso, sul telefono della persona offesa per un totale di 2039 contatti.
In [1] il 07.02.18 ed in epoca successiva.

Con l'intervento del PM dr.ssa Giulia Crespi

Le parti hanno così concluso:

P.M.: ha chiesto emettersi sentenza di N.D.P. per intervenuta morte del reo.

Difesa: si è associato alla richiesta del PM.

N.S.^/.^.R.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito a y(reat..l di cui a.l cap della imputazione, le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per morte del reo; come emerge, invero, dal certificato di morte rilasciato dal Comune di , in data *PI?/In* l'imputato risulta deceduto il giorno_ (j

Deve, pertanto, pronunciarsi in applicazione delfart. 150 c.p., per conforme richiesta delle parti, declaratoria di non doversi procedere ritenuta 1' estinzione del reat 1 contestato per morte del reo.

Visto rart.4^c.p.p., 150 c.p.

Dichiara

non
doversi
procedere
nei
confronti

dell' imputato

in relazione

Pavia li

Il Cancelliere
Dott.ssa

SENTENZA N. 572/2019
N, 7555/2014 Notizie Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N, 871/2017 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'ADDEA

all'udienza pubblica del 29 Marzo 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

nei confronti di:

SENTENZA

D G nato a 1966, residente a in via 1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.

LIBERO-PRESENTE

Assistito e difeso dall'avv. Foro di fiducia

sostituita all'odierna udienza dall'avv. Foro di'

IMPUTATO

previsto e punito dall'art. 612 bis I e II comma, c.p. perché, dopo essere stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia (con sentenza del 20/10/2015) ai danni della moglie I? *M . e dopo la separazione con la stessa, con una serie di condotte reiterate, minacciava e molestava la donna e in particolare:*

. le inviava via whatsapp numerosissimi messaggi ingiuriosi e minacciosi del seguente tenore non sai neanche prenderti cura di Tua figlia incosciente" *e* "ricordati che io mi laverei la bocca prima di pariate perché i pampini in giro li hai fatti tu e le inculate a case dei tuoi con il tuo fisioterapista ", " me le paghi tutte troia " "vai a cagare stronza " "passa bene queste feste stronza. che siano le ultime che passi con tua figlia, troia! "

- *si appostava nei pressi dell'abitazione della donna e dei suoi genitori per verificarne gli spostamenti;*

' in data 8/11/2015 seguiva il padre della p.o., C fino al campo volo per aeromodellismo a , fotografandone l'ingresso e utilizzando tale foto come profilo whatsapp a scopo intimidatorio;

- *in data 24 dicembre 2015, giorno del compleanno della figlia minore, /'indagato inviava un ulteriore messaggio l'importante le seguenti ingiurie e minacce*'Non mi hai mandato le foto di G ? Sei una puttana, me le paghi tutte"
- *in data 28/12/201, l'indagato, passando con la autovettura sotto casa della p.o,, minacciava il padre della stessa, dicendogli "sei un uomo morto" e facendo il segno del pollice allagala.*

Così cagionando nella donna un fondato timore per la propria incolumità e per quel/a del padre l G *nonché un grave stato di ansia e paura.* y
Con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
Commesso in dall'ottobre 2015 al marzo 201 $

P.C: V M nata a il 1977 assistita dall[7]avv. ;}

Foro di , di fiducia.

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna alla pena di mesi nove di reclusione, attenuanti equivalenti ad aggravanti e recidiva.

La difesa di PC: chiede la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia; chiede il risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in Euro

80.000,00 con richiesta di sentenza provvisoriamente esecutiva sul punto; chiede Fassgnazione di ima provvisionale non inferiore ad Euro 20.000,00 subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della somma riconosciuta come provvisionale. Chiede la rifusione delle spese legali disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, essendo la P.C, ammessa al gratuito patrocinio.

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste anche alla luce dell'alt 530 2° comma c.p.p.; in subordine chiede il minimo della pena e benefici di Legge in prosecuzione con la pena disposta dal GUP del Tribunale di Pavia con sentenza n, 483/2015.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in dota 9,3.2017 D G è stato citato a giudizio
innanzi questo Tribunale all'udienza del 12.5,2017, per rispondere del reato indicato in epigrafe.
V M si era costituita parte civile all'udienza preliminare.
All'udienza fissata il giudice ha provveduto sulle istanze di prova articolate dalle parti.
All'udienza del 26 gennaio 2018 è stata esaminata la persona offesa e sono stati assunti i testi assistente S C e V L
Il 13 luglio 2018 sono stati assunti i testi V C» , C A M R< , C M , $ V R i e G R All'udienza del 20 luglio 2018 l'imputato si è sottoposto all'esame e sono stati assunti i testi D A , L G e G i M
In data 1 marzo 2019 sono stati acquisiti documenti.
Al termine, dichiarata chiusa l'istruttoria, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra indicato. E' stato disposto un rinvio per repliche. All'odierna udienza nessuna delle parti ha replicato. Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

D G è stato tratto a giudizio con l'accusa di avere
perseguitato - attraverso condotte moleste e assillanti, minacce, ingiurie, telefonate e messaggi e pedinamenti- la persona offesa , dalla quale era stato legato da vincolo matrimoniale, causandole un fondato timore per l'incolumità

propria e di quella del padre, nonché un grave stato d'ansia e di paura.
Prima di affrontare le risultanze istruttorie si deve premettere che l'imputato, con sentenza n. 483 in data 20 ottobre 2015, è stata applicata una pena per il reato di maltrattamenti in danno della moglie e che i fatti di cui è processo si sono in massima parte verificati prima dell'emissione di tale provvedimento.
Si osserva, inoltre, sempre in via preliminare, che dal processo è emersa una situazione dì grande confìittualità tra I coniugi, situazione che ha avuto ripercussioni negative sulla figlia minore G , come documentano le relazioni dei servizi sociali acquisite agli atti. La sentenza di separazione tra i coniugi pronunciata in data 17.10,2018, prodotta dalla difesa, ha, altresì documentato che l'ansia e le preoccupazioni della V sono derivate in parte dal timore e dalla diffidenza in ordine alla capacità del D di
occuparsi della figlia, tanto che la stessa aveva chiesto l'affido esclusivo e la prescrizione che l'incontro del padre con la figlia potesse avvenire solamente in uno spazio neutro. Il Tribunale ha smentito tale assunto, dando atto di un percorso positivo del padre dopo la separazione e del buon rapporto con la minore, prevedendo un progressivo ampliamento degli incontri e la definitiva liberalizzazione degli stessi, con possibilità di permanenza notturna della piccola G presso il padre.
I problemi relazionali tra i coniugi, una certa fragilità psicologica della V e l'evoluzione positiva dei rapporti tra

padre e figlia emergono dalle relazioni dei servizi sociali acquisite agli atti su richiesta della difesa dell'imputato.
Quanto premesso consentirà di porre nella giusta dimensione la vicenda ai fini della valutazione delle responsabilità del D
Ciò premesso, i fatti, come emersi dall'istruttoria orale, saranno di seguito riassunti.
Vi M , in data 31 dicembre 2015 e in data 10 marzo 2015 presentava denunce-querele nei confronti del marito, con il quale viveva separata, riferendo una serie di atti persecutori posti in essere dopo la separazione.
La parte civile, nel corso di una deposizione apparsa molto sofferta, ha dichiarato che anche dopo la sentenza di patteggiamento pronunciata a carico del marito per il reato dì maltrattamenti, la situazione non era cambiata, tanto che si era decisa a presentare querela; il D . infatti,
aveva continuato a perseguitarla con messaggi minacciosi e ingiuriosi, pedinamenti e accuse di intrattenere relazioni sconvenienti con vari uomini. Inoltre,molti messaggi che il marito le inviava tramite Whatsapp erano inquietanti e le mettevano ansia e la paura che l'imputato potesse attentare alla sua incolumità. In particolare, in una occasione le aveva scritto:"prima o poi mi fermo perché prima o poi il cadavere mi passa davanti nel fiume". In un'altra occasione, da una fotografia che D le aveva inviato, aveva capito che si trovava nel campo di volo dove suo padre sì era recato; era preoccupata perché il genitore era stato oggetto di persecuzioni da parte dei marito. In altri messaggi del novembre 2015 l'accusava di essere inadeguata a fare da

madre a G , svilendo la sua personalità e facendola sentire una nullità. Nel dicembre, intorno a mezzogiorno, mentre portava fuori il cane, l'imputato l'aveva superata alla guida della sua autovettura e le aveva mostrato il dito. In una occasione, aveva portato l'autovettura dal meccanico e le era giunto un messaggio dal quale aveva dedotto che il marito la seguiva e conosceva tutte le sue mosse. Viveva nella paura ed evitava di uscire. La teste ha riferito che l'autovettura era rimasta improvvisamente senza freni, lasciando intendere di avere dei sospetti verso l'imputato; la circostanza è stata però smentita dal meccanico V I il quale nel corso della sua deposizione ha riferito che aveva cambiato le pastiglie dei freni e altri pezzi che presentavano una normale usura. La teste ha riferito altri eventi, quali l'avvelenamento del cane, il danneggiamento della carrozzeria e delle gomme dell'auto, anche se non è stato accertato se fossero opera dell'imputato. Inoltre, ha affermato che il marito la offendeva anche quando portava la bambina allo spazio neutro dove doveva incontrare il padre. Tutti i giorni, sulla base delle prescrizioni dei servizi, doveva mandare un messaggio al D per informarlo della salute della figlie
che soffriva di diverse patologie ma l'imputato rispondeva sempre in modo ingiurioso e minaccioso. Una sera era tornata tardi dall'abitazione dei genitori, dove avevano festeggiato il compleanno della figlia; vicino casa,

era sopraggiunto il marito che le aveva gridato:"non mi hai mandato foto, sei una puttana, me le paghi tutte, ti

ammazzo", Aveva preso il cellulare per chiedere aiuto e l'imputato aveva fatto una repentina inversione di marcia e l'avrebbe investita se non fosse saltata sul marciapiede. In diverse occasioni, mentre si trovava in auto in diverse zone del paese, si accorgeva che il D la seguiva; in una occasione l'aveva raggiunta persino in Era sempre minacciata che le sarebbe stata tolta la bambina.

In definitiva, i comportamenti del marito successivi alla separazione condizionavano fortemente la sua vita e quella della figlia minore. La

- ha dichiarato che per lunghi anni si era sentita "agli arresti domiciliari", poiché aveva smesso di uscire per non incontrare il D

Le dichiarazioni della V hanno trovato diverse conferme.

L'agente S ha riferito di un intervento effettuato presso l'abitazione della persona offesa in data 24 dicembre 2015 a seguito di una telefonata nella quale la predetta riferiva di essere stata minacciata dal marito; giunto sul posto, l'imputato non era presente ma la signora era molto agitata e piangeva; la donna era in compagnia del padre che era sopraggiunto per darle conforto.

- C , padre della persona offesa, ha riferito di essere stato costretto a intervenire più volte in auto della figlia che lo chiamava perché il D assumeva condotte persecutorie. Ha confermato che in un'occasione era corso a casa di M perché l'imputato aveva tentato di investirla. Inoltre, lo stesso pedinava sua figlia e sostava nei pressi della sua abitazione. Anche lui aveva subiti

monacce, sia verbali, sia con gesti quale quello di tagliargli la gola e anche pedinamenti; in un'occasione lo aveva trovato al campo di volo che frequentava, distante dal luogo dove l'imputato viveva. Riceveva molte telefonate da un numero privato; quando rispondeva l'interlocutore riattaccava. Aveva costatato personalmente i molti danneggiamenti all'autovettura della figlia, parcheggiata nei pressi dell'abitazione. Il feste ha pure affermato che il meccanico che aveva rifatto i freni dell'autovettura quando la figlia li aveva trovato danneggiati, ha distrutto le prove della manomissione consistita nel faglio dei tubi dei freni. L'affermazione, priva di qualunque indicazione concreta, non ha consentito la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso.

Il teste ha più volte ripetuto che l'imputato tormentava la figlia con messaggi ingiuriosi e minacciosi; in particolare le diceva che non era in grado di prendersi cura della bambina.

Anche il teste C , vicino di casa della persona offesa, ha riferito che nella primavera dell'anno 2016 aveva visto l'auto del D in sosta su una stradina a circa 300 metri dall'abitazione della donna.

La teste M , la psicologa che aveva seguito il nucleo familiare, ha riferito in ordine allo stato d'ansia di V M- derivante soprattutto dalla preoccupazione dei rapporti del marito con la figlia, poiché lo stesso, a suo dire, non era in grado di gestire la quotidianità della bambina. Aveva avuto modo di relazionarsi anche con il D che era solito esprimere in modo impetuoso i propri sentimenti e a volte non si controllava.

La teste C< , collega di lavoro della V , ha riferito che la persona offesa le aveva raccontato di avere rapporti difficili con il marito, soprattutto perché la molestava continuamente, seguendola in tutti i suoi movimenti e danneggiandole l'autovettura.
La teste S , zia della persona offesa, ha dichiarato di avere avuto diversi colloqui con il Di che le chiedeva sempre notizie della bambina. La nipote gli aveva riferito che il marito l'accusava di avere altre relazioni sentimentali e aveva cercato di convincere il Di di lasciare in pace la moglie, dicendogli che quando i rapporti finiscono bisogna farsene una ragione. La nipote le aveva riferito dei danneggiamenti all'autovettura, attribuendoli al marito, dei pedinamenti continui e dei molti messaggi ingiuriosi che riceveva.
Non vi è dubbio che i testi abbiano confermato alcune dichiarazioni di V M anche se giova rilevare che, a parte le dichiarazioni del padre, quelle degli altri testi sono alquanto generiche anche sul riferito della V
Nei messaggi prodotti dalla parte civile il D accusa la moglie di
essere falsa; inoltre, contengono velate minacce attraverso immagini di armi o facendo riferimento a vendette ed esternando il rammarico per non averle poste in essere. Nei messaggi allegati, inoltre, l'imputato lamenta di essere stato estromesso dalla vita della figlia e che era costretto a incontrarla nello spazio neutro. Inoltre, accusa la moglie di essere la causa di tutti i mali e di essere inadeguata a gestire la figlia.

Il racconto di V M , a tratti accompagnato da evidente angoscia per il suo vissuto, deve essere ritenuto credibile, non ritenendosi che l'enfatizzazione di alcune circostanze sia idonea a minarne la credibilità. I pedinamenti, gli appostamenti sotto l'abitazione, le telefonate e i messaggi, le minacce e le ingiurie sono stati raccontati con sufficiente chiarezza.

Le modalità delle condotte consentono di affermare il D abbia

proseguito nei maltrattamenti in relazione ai quali ha patteggiato una pena con la sentenza pronunciata nell'ottobre 2015.

Sul punto è opportuno rilevare, anche per dar conto della pena che a conclusione del processo si è ritenuto di infliggere, che le condotte riferite sono strettamente legata al rapporto di convivenza, alla conflittualità familiare e ai problemi di gestione della vita della figlia minore e, quindi, le condotte contestate devono essere qualificate come maltrattamenti in prosecuzione di quelli già posto in essere in passato, come anche emerge dalle produzioni della persona offesa.

Sì tratta, infatti, di molestie, ingiurie, vessazioni reiterate nel tempo e collegate dalla medesima volontà di deprimere e sottomettere la persona offesa.

In ordine alla diversa qualificazione dei fatti, si ricorda che la Suprema Corte pacificamente afferma che "... *il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con ragente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da*

vincoli nascenti dal coniugio.." e che "*tracciando il discrimen con il reato di atti persecutori.... é configurabile l'ipotesi aggravata degli atti persecutori in*

presenza di comporta menti
che
esulino dalla fattispecie
dei

maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare" (Cass. n. 3087/2018). La Corte ha anche chiarito che la cessazione del rapporto si può configurare solamente in caso di divorzio.
Nei caso di specie, le condotte aggressive e violente sono state poste in essere nei periodo in cui ì coniugi erano separati di fatto, in una situazione in cui il vincolo familiare non era cessato, non solamente perché non era intervenuto il divorzio ma soprattutto per l'esercizio della potestà genitoriale dei coniugi sulla figlia minore G
Ciò chiarito in diritto, affermata la credibilità della persona offesa, si può affermare che il suo racconto abbia trovato conferme nelle dichiarazioni rese da altri testi anche se le circostanze dagli stessi riferite sono limitate e derivano in parte da racconti provenienti dalla stessa persona offesa.
E' evidente che il D ha continuato a maltrattare la moglie,
offendendola, attribuendole condotte scorrette, quali le relazioni amorose con molti uomini, accusandola di non essere in grado di curare la figlia e tenendola In una situazione di

continua tensione attraverso i pedinamenti e i messaggi assillanti.
Il D nel corso del suo esame ha inteso fornire una diversa versione dei fatti che non è apparsa idonea a smentire quanto riferito dalla persona offesa, rappresentando un acritico scarico di responsabilità privo di effettivi riscontri.
L'imputato non ha negato i litigi, ammettendo che a volte sfociassero in atteggiamenti violenti, aggiungendo però di non avere mai voluto maltrattare la moglie; il loro era stato "un bel matrimonio", allietato dalla nascita della figlia e, ha affermato, non ha mai capito perché era finito così. Ha sostenuto che ì messaggi prodotti attestano che le minacce e le ingiurie erano reciproche; in particolare, gli veniva detto che non avrebbe più rivisto sua figlia; aveva esagerato qualche volta, ma si trattava di una reazione di rabbia. D' altra parte, quando, ad esempio, rimproverava alla moglie dì avere relazioni sessuali con persone che avevano una famiglia, anche lei lo rimproverava di avere tenuto una vita dissoluta. Riferendo del fatto accaduto nel corso di una seduta davanti al consulente nominato dal giudice, in relazione al quale la persona offesa ha dichiarato di essere stata aggredita, ha riferito che in quella occasione la V sì era comportata male con la consulente di parte e vi era stata una discussione, negando di averla aggredita. Ha negato l'aggressione in occasione del compleanno di G e ha aggiunto che dopo la sentenza di patteggiamento, con la quale aveva ritenuto di ammettere i suoi comportamenti sbagliati, non aveva più sostato sotto casa di sua moglie, cercando di evitare

occasioni di contrasto. La sera del 24 dicembre, all'ora indicata dalla persona offesa, si trovava a sul posto di lavoro.

Ha negato anche dì avere pedinato il suocero e, illustrando il dedotto pedinamento del padre fino al campo di volo, ha dichiarato di essere stato a conoscenza del fatto che il suocero frequentasse un campo di volo a e quel giorno, trovandosi da quelle parti, poiché la situazione familiare e la malattia della madre lo facevano vivere nello sconforto, si era recato al campo per distrarsi seguendo il volo degli aerei; non aveva visto il suocero perché non sì era avvicinato alle persone che scorgeva da lontano. Ha voluto chiarire che le fotografie che pubblicava si face book non avevano l'intento di provocare; solo più tardi sì era reso conto e aveva smesso.
In sostanza, l'imputato, oltre a negare singoli episodi, ha inteso giustificare le condotte illecite che gli vengono contestate con la reciprocità delle offese e con il comportamento della moglie che aveva intrattenuto relazioni amorose anche durante il matrimonio. Non ha ritenuto di spiegare la sofferenza mostrata dalla moglie e dalla stessa attribuita ai maltrattamenti subiti dal marito.

Se pure appaia chiaro che alcune circostanze siano state enfatizzate dalla V e che il D soffriva per la lontananza dalla figlia, non si può negare lo stato di rassegnazione e a volte di

sconforto della persona offesa che ha legittimamente ritenuto oppressive le condotte dell'imputato. D'altra parte, i pedinamenti e gli appostamenti sotto casa sono stati riferiti con precisione e risultano riscontrati dalle altre testimonianze assunte.

Sono stati assunti anche alcuni testi della difesa.

Il teste D Ai figlio dell'imputato, ha riferito che il 23 dicembre nel quale ricorreva il compleanno di sua sorella G aveva accompagnato il padre allo spazio neutro dove incontrava la piccola. Altrettanto aveva fatto alcuni giorni dopo, il 27 o 28 dicembre. Dopo l'incontro, si erano fermati per il consueto confronto con il personale del servizi sociali. Non aveva assistito a discussioni tra suo padre e la V Tornando dalle vacanze nel mese di gennaio era andato a fare gli auguri alla sorella e aveva saputo che si erano verificati degli attriti dei quali però non sapeva riferite. In quel periodo il padre attraversava un momento difficile, era seguito dai servizi psichiatrici e assumeva dei farmaci. Tempo dopo, quando lo psichiatra gli aveva sospeso le cure farmacologiche aveva ripreso la sua serenità,

L G< , convivente del D Don riguardo al 24 dicembre

2015 ha riferito che quel pomeriggio, intorno alle 17.00, il compagno era andata a prenderla a L , dove lei lavorava; erano tornati a casa e dopo la cena, intorno alle ore 22,30, il D era andato al lavoro.

G Mi , ex collega del D i, ha riferito che nel periodo natalizio si era incontrato con il D ai , in via , dove

entrambi lavoravano: Avevano preso una consumazione in un bar e intorno alle 22.00 si erano separati perché doveva andare al lavoro. Non ricordava di averlo incontrato il 24 dicembre 2015 e nulla sapeva dei rapporti del collega con la moglie.
In sostanza, i testi della difesa non hanno riferito circostanze utili a una

a diverse valutazioni, sia in ordine agli orari riferiti dalla L , sia sugli incontri a cui il figlio dell'imputato aveva partecipato.
Così illustrate le risultanze dell'istruttoria, si deve affermare che le prove acquisite abbiano consentito di accertare che D Gi
immediatamente dopo la cessazione della convivenza con la moglie e per qualche mese dopo la pronuncia della sentenza di applicazione pena per il reato di maltrattamenti, ha continuato a mantenere condotte maltrattanti nei confronti della moglie, svilendola con continue ingiurie e considerandola una nullità, ossessionandola con continui appostamenti e pedinamenti e non tralasciando alcuna occasione per inasprire i contrasti.
Le condotte tenute rappresentano una prosecuzione del precedente risultante dalla sentenza in atto e possono essere ritenute limitate nel tempo e, pur nella permanenza della conflittualità con l'ex coniuge, si possono considerare risolte dopo alcuni mesi dalla separazione.
Si deve, tuttavia rilevare che, seguendo un percorso riabilitativo e ritrovando il rapporto con la figlia, la situazione si

è via via normalizzata e le condotte illecite sono cessate dopo i primi mesi dell'anno 2016.

Di G deve, quindi, essere dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie V Me, ritenuta la continuazione con i fatti contestati nella sentenza citata, deve essere condannato alla pena che, avuto riguardo alle considerazioni svolte, può essere contenuta in mesi due di reclusione.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere condannato a risarcire alla parte civile costituita il danni derivanti dal reato che si liquidano in euro 1500,00, oltre al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1450,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Le spese sono poste provvisoriamente a carico dello stato, poiché la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

Visti gli arti. 521,533, 535 c.p.p., riqualificati ì fatti nel reato di cui all'art. 572 c.p.,

dichiara

D G colpevole del reato contestato, come qualificato, e, ritenuta la continuazione con la pena applicata con la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pavia n. 483/2015, lo condanna alla pena di mesi due dì reclusione e, così, complessivamente, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.,

condanna

l'imputato a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita V

M che liquida in complessivi euro 1,500,00, oltre al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.450,00, oltre spese generali e altri accessori di legge, con corresponsione a favore dello Stato.
Dispone l'anticipazione a favore della parte civile delle spese processuali come sopra liquidate, ponendole provvisoriamente a carico dell'Erario.
Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Pavia, 29 marzo
2019
depositato dal cancelliere

Il giudice
Rosaria D'Addea

SI Funzionario Giudiziario
ManudaStMONINI

N.
741/16

SENTENZA N. 573/2019

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1738/2017 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'ADDEA

all'udienza pubblica del 29 Marzo 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

K G Al nato in /1970,

con domicilio dichiarato in 1 via

LIBERO ASSENTE GIÀ' PRESENTE

Assistito e difeso dall’avv. j , di fiducia,
presente.

Il » ’

IMPUTATO

1) arti. 61, n. 11 quinquies, c.p. e 572 c.p. perché, con condotte reiterate, aggredendo fisicamente e verbalmente la moglie Si" Ki e la figlia minore K1 Fi . (n. • 2001), provocando nelle due vittime preoccupazione e allarme a causa dei ripetuti

atteggiamenti violenti, prevaricatori e lesivi, le maltrattava, anche alla presenza del figlio minore K L T1 >(n. 2010). E, in particolare;

- *Nei corso delle liti con la moglie, in più di un occasione, le faceva le valige e la sbatteva fuori di casa costringendola a stare fuori sul pianerottolo finché non le apriva;*
- *Prendendo la donna a pugni, anche quando era in gravidanza e in presenza della figlia F che doveva intervenire per proteggere la madre;*
- *costringendola a non parlare con nessuno dei loro problemi sotto la minaccia di farle togliere i bambini dagli assistenti sociali;*
- *In più di una occasione, partiva per lunghi periodi lasciando la donna e i figli senza soldi per comprare il cibo o pagare il riscaldamento;*
- *Costringeva la figlia minore FI a bere alcol, tanto da crearle una situazione di dipendenza dagli alcolici;*
- *Ingiuriava la figlia F chiamandola "strega" e "scema";*
- *Nel corso delle liti con la moglie le diceva che desiderava buttarla dal balcone di casa;*
- *Nel 2013, durante una lite, prendeva la moglie per il collo e la stringeva forte, mentre in un' altra . occasione le rompeva un dito;*
- *La induceva ad avere rapporti sessuali dicendole che altrimenti non le avrebbe fatto rinnovare il permesso di soggiorno;*

Non le comunicava di essere affetto dal virus dell' tiiv dal 1992, e consumava con la moglie rapporti sessuali non protetti, fino a che la donna, in occasione della seconda gravidanza, non veniva informata da! medico, così cagionandole le lesioni di cui al capo B);

Durante i litigi le diceva di averle trasmesso il virus dell' Hiv appositamente per farle del male;

Con l' aggravante di aver commesso tali fatti in danno e alla presenza dei figli minori Ini ? dal 01/09/2009 al 13/06/2014

2) per il reato p. e p. dall' art. 582 c.p., 583 c. 2 n.1 c.p. e 585 - 576 n. 5 c.p. perché, essendo sieropositivo, avendo consapevolezza della propria malattia ed essendo a conoscenza dei modi di trasmissione del virus, consumando ripetuti rapporti sessuali con la moglie St K1 senza alcuna precauzione e

tacendo alla predetta le proprie condizioni di salute e le conseguenze, a lui note, derivante da tali rapporti, I contagiava Si 1 Ki cagionandole lesioni personali gravissime.

Con l' aggravante di aver cagionalo una lesione personale gravissima, trasmettendo una malattia quale l' HIV certamente o probabilmente insanabile.

Con l' aggravante di aver commesso il fatto in occasione dei maltrattamenti d cui al capo 1) che precede.

Accertato in t, ***in data 08/04/2010***

PC: S- K natami il' /1977, domiciliata presso il difensore di fiducia.

Assistita e difesa di fiducia dall'avv. del Foro di

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di anni 7 di reclusione."

La difesa di PC: "Chiede la condanna dell'imputato alla pena di giustizia; chiede il risarcimento di tutti i danni subiti dalla PC costituita quantificati in Euro 1.000.000,00 con

Chiede altresì
l'assegnazione di
richiesta di sentenza provvisoriamente esecutiva sul punto.

una provvisionale non inferiore ad Euro 500.000,00, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena al versamento della somma riconosciuta come provvisionale.; chiede infine la condanna la pagamento delle spese legali sostenute disponendo che la somma sia eseguito a favore dello Stato, essendo la P.C. ammessa al gratuito patrocinio."

La difesa dell'imputato: "chiede l'assoluzione ai sensi degli artt. 530 1° o 2° comma c.p.p.; in subordine il minimo della pena ritenendo per il 1° comma la sussistenza del dolo eventuale".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in doto 13 giugno 2017 il GUP presso il Tribunale di Pavia chiamava a giudizio Kf G A per rispondere dei reati indicati in epigrafe in danno della moglie e della figlia. All'udienza preliminare S S(si costituiva parte civile.

All'udienza fissata del 29 settembre 2017 il giudice ha ammesso le prove orali e documentali richieste dalle parti e ha fissato altra udienza per l'istruttoria.

Dopo un rinvio disposto per l'assenza del giudice titolare, applicato all'ufficio Gip, all'udienza dell'11.5.2018 è stata esaminata la persona offesa e assunta la testimonianza di L G In luogo dell'assunzione dei testi S Gi , V< S< e M V , su accordo delle parti sono state acquisite le relazioni dalle stesse redatte nel corso delle indagini.

All'udienza del 4.6.2018 sono stati assunti i testi Z< D >e M C

Il 22 giugno 2018 l'imputato si è sottoposto all'esame. E' stato assunto il teste N_ L< A t. L'8 febbraio 2019 è stato assunto il teste K Fi ' ' Al termine il giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato le parti alla discussione; quindi ha disposto un rinvio per repliche.

All'odierna udienza nessuna delle parti ha replicato. Il giudice, sulle conclusioni rese, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentono di ricostruire i fatti di cui è processo come verrà di seguito esposto.

La persona offesa, nel corso del suo esame, ha riferito che si era sposata con l'imputato nell'anno 1998 in <

Dall'unione erano nati due figli, la prima al loro paese d'origine, il secondo in Italia dove aveva raggiunto il marito nell'anno 2009. Fin dai primi giorni il marito aveva assunto comportamenti ostili nei suoi confronti e l'aveva persino

buttata fuori casa, dicendole che doveva andarsene. Il fatto era stato generato da una telefonata giunta sul telefono del marito alla quale aveva risposto; era una ragazza che telefonava dalla (alla quale aveva
fatto tante domande per capire le ragioni della chiamata e questo aveva scatenato le ire del marito. Si era rifiutata di uscire di casa perché non aveva dove andare, non conosceva nessuno; gli aveva detto che, se non la voleva, doveva riaccompagnarla al suo paese. La convivenza era proseguita ma, ha dichiarato la persona offesa: "noi avevamo pochi giorni di gioia in casa...". Il marito beveva molto e a casa era sempre nervoso, usciva spesso la sera e ritornava molto tardi; aveva scoperto, leggendo alcuni messaggi sul telefono del coniuge, che intratteneva una relazione con la
ragazza con la quale aveva parlato al telefono. Molto presto il marito aveva cominciato a picchiarla, anche quando era in attesa del secondo figlio (nato il 23.10.2010). Viveva isolata, poiché non conosceva la lingua e non aveva occasioni per socializzare; il marito non voleva che frequentasse altre persone e l'aveva persino costretta a interrompere l'amicizia che intratteneva con la cognata. Durante la gravidanza aveva chiesto più volte all'imputato di portarla a fare dei controlli e non capiva perché, mentre in (le donne in attesa erano molto seguite, in
Italia non aveva fatto mai eseguito un esame clinico; tuttavia il marito non l'accompagnava in ospedale. Dopo tante insistenza, poiché aveva dolori all'addome, il marito si era convinto. In ospedale era stata sottoposta a molti controlli e, convocata circa due settimane dopo, era stata informata di essere ammalata di HIV. Il marito l'aveva accompagnata al reparto di Malattie Infettive ma aveva tentato di ritirare i referti senza in sua assenza. Il medico le aveva chiesto se fosse stata informata dal marito del fatto che egli era ammalato da molti anni ma lei non aveva mai saputo niente. Alla presenza dei medici, l'imputato le aveva detto di averla informata ma era falso. Tornati a casa aspettava spiegazioni dal marito ma lui

era andato via, rimanendo fuori tutta la notte. Più volte gli aveva chiesto perché non l'avesse informata, per consentirle di proteggersi; una volta l'imputato le aveva detto "te l'ho fatto apposta". Il marito diventava sempre più aggressivo e violento; incurante del fatto che era in stato di gravidanza, aveva tante pretese: una notte voleva costringerla ad alzarsi per lavare un vestito di suo figlio, avuto con una precedente compagna, un ragazzo di 23 anni che viveva con loro; al suo rifiuto, l'aveva colpita con pugni. Le violenza erano frequenti; a quei tempi vivevano a e più volte l'aveva lasciata fuori insieme ai figli piccoli. In una occasione, non riuscendo a rientrare nell'abitazione, aveva chiamato il fratello del marito che l'aveva accolta in casa sua a per qualche giorno. Il marito era poi andata a prenderla e il cognato gli aveva detto che non poteva comportarsi così. Le cose non erano cambiate ma non aveva alternative. Aveva preso contati con l'assistente sociale Z< per chiedere aiuto ma il marito la ostacolava dicendole che queste persone le avrebbero fatto del male. Si erano trasferiti a ' ; la situazione era sempre
la medesima e spesso veniva buttata fuori casa con i figli piccoli. In un'occasione si era rifugiata nel garage fino a quando K, non si era deciso a farli rientrare.
Si erano poi trasferiti a dove erano continuate le violenze. In diverse occasioni erano rimaste senza cibo e un inverno anche senza riscaldamento perché il coniuge spendeva il denaro alle macchinette o partiva senza lasciarle il necessario; anche questa era occasione di litigi a seguito dei quali veniva picchiata.
Solo uno volto ero andato al Pronto Soccorso perché, percuotendola, il marito le aveva rotto un dito; in qualche occasione aveva chiamato la polizia ma al loro arrivo parlava solo lui; le era stato più volte detto di presentare denuncia, ma una tale evenienza non faceva parte della loro cultura e aveva fatto molta fatica a fare questo passo. Più volte gli

aveva detto che, piuttosto che vivere così, era meglio divorziare e accompagnarla in
. Era subentrata anche la paura per la propria incolumità, poiché spesso il coniuge la minacciava di morte, dicendole che l'avrebbe buttata dal balcone e simili.
Con l'aiuto dei servizi sociali aveva trovata qualche lavoretto e intendeva accumulare denaro per comprare i biglietti e tornare al suo paese. Era poi andata al suo paese insieme al marito per trascorrere le vacanze ma era partita con l'intenzione non tornare più in Italia. Era ospite presso i suoi genitori mentre il marito soggiornava presso l'abitazione della sua amante. Era risoluta a rimanere al suo paese ma la sua famiglia l'ha convinta e continuare la convivenza. Ritornati in Italia il marito era ripartito per la lasciandole solo 20 euro; non sapeva come
provvedere a sé, ai suoi due figli e al figlio del coniuge; era stata aiutata dal fratello del marito che le aveva fatto recapitare 50 euro dicendole che non poteva darle di più perché aveva speso molto per trasferire il corpo della madre defunta in
Le condotte di maltrattamento, ha dichiarato la teste, erano rivolte anche alla figlia F (nata nell'anno 2001) che veniva sempre apostrofata con parole del tipo; sei scema, non sarai mai nessuno, sei una strega" e a volte veniva picchiata. In padre, inoltre, le faceva bere vino, dicendo che doveva abituarsi per non avere problemi quando, crescendo, sarebbe andata in discoteca.
La bambina, stanca della situazione familiare, aveva scritto una lettera a una compagna di scuola, nella quale descriveva le sue condizioni di vita, aggiungendo che non ce la faceva più; era stata contattata dalla madre della compagna che si era offerta di trovarle un avvocato che potesse assisterla. Le aveva detto che preferiva essere aiutata ad andare via e la signora si era adoperata perché potesse disporre del denaro necessario per andare dallo zio in Tuttavia, per fare i documenti necessari doveva aspettare il ritorno del marito

avvenuto dopo due mesi. Per ottenere quanto necessario per il rinnovo dei documenti e, in particolare, del permesso di soggiorno, aveva dovuto acconsentire a rapporti non protetti, nonostante il medico, quando aveva diagnosticato la malattia, le avesse raccomandato di avere solo rapporti protetti.
Era riuscita ad andare in (poi corretta in ì dallo zio e aveva chiesto asilo per avere una possibilità di rimanere in quello Stato. Tuttavia, le era stato respinto perché era considerata come facente parte dell'unione Europea ed era stata rinviata a Roma. Non conosceva nessuno e una persona, vedendola con due

bambini e le valige, l'aveva indirizzata verso un centro di accoglienza dal quale era stata poi trasferita alla Casa di Accoglienza di F >; quindi aveva presentato denuncia contro il marito. A seguito di questi fatti al marito era stata tolta la potestà genitoriale sui figli che oggi vivono con lei che ha trovato lavoro ed è in grado di assicurare ai bambini la serenità.
Precisando le dichiarazioni rese in ordine al contagio da HIV, ha dichiarato che fino alla nascita di F era sana ed era sicura di non avere contratto la malattia perché al suo paese i protocolli prevedono anche tali esami.
Con riguardo ai maltrattamenti verso la figlia, ha aggiunto che il padre spesso la costringeva a bere alcolici; la bambina non osava dire di no per non offenderlo; quando si lamentava perché non condivideva tale condotta, il marito le rispondeva che toccava a lui decidere sull'educazione dei figli. Quando si erano allontanati da casa, la bambina aveva avuto problemi perché aveva assunto una dipendenza da alcol e beveva tutto quello che trovava, anche i profumi; con fatica era poi riuscita a liberarsi da tale dipendenza. Quando aveva fatto le pratiche per l'espatrio, aveva scoperto che il suo matrimonio non era stato mai registrato e, quindi, non era valido. Nell'anno 2015 l'imputato si era sposato con un'altra donna.

Dal racconto di S è emerso che la sua vita era penosa: doveva stare sottomessa, vivere isolata e rispettare ogni ordine del marito; era percossa ripetutamente, anche durante la gravidanza, e spesso, secondo il capriccio del momento da parte del coniuge, era buttata fuori casa. Disprezzo, disinteresse e violenze erano le caratteristiche dell'atteggiamento dell'imputato verso la moglie. Inoltre, l'uomo, in C , intratteneva una relazione con un'atra donna e si recava in quel paese per stare con lei; questo avveniva anche quando si recavano insieme al loro paese. Il K , però, gradiva di avere in casa una persona che fungesse da "serva" perché continuava a richiamarla quando lei si allontanava. Una condotta di maltrattamento particolarmente grave è stata il contagio della malattia HIV la cui contrazione l'imputato aveva taciuto alla persona offesa che lo aveva scoperto solamente in sede di accertamenti eseguiti dall'ospedale Policlinico di nell'anno 2010. E' particolarmente odioso quanto ha riferito la S e cioè che il marito, alla richiesta di spiegazioni sul silenzio circa la malattia, impedendole così di proteggersi, aveva risposto di averlo fatto proprio per contagiarla.

Nel corso della sua testimonianza la persona offesa ha mostrato un profondo stato di sofferenza; mai ha avuto accenti di odio verso il marito, né è apparso in alcun modo un intento calunnioso.

I fatti sono stati riferiti con pacatezza e, a tratti, con incredulità per quanto aveva dovuto sopportare ed è apparso chiaro lo stato di frustrazione che la opprimeva; la vicenda è stata comunque riferita con precisione e senza contraddizioni.

La deposizione, quindi, pur se imprecisa sulle date, è stata circostanziata in ordine alla innumerevoli condotte illecite assunte dall'imputato contro di lei e contro la figlia minore e la stessa è risultata credibile, tale da consentire di affermare che

le sue dichiarazioni costituiscono piena prova dei fatti contestati all'imputato.
Sulla valutazione della testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, la giurisprudenza della Suprema Corte, fin dagli anni '90, è pacifica nell'affermare che la stessa non necessita di riscontri.
Da ultimo ha statuito che "*In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione*" *(Sez.* 5, n. *21135/2019)*.
E, ancora, "*In tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte*". *(Sez. 4, n. 21886 12018.*
Le dichiarazioni di S K come si è visto, sono apparse credibili sul piano soggettivo e sono dotate di attendibilità oggettiva, per la coerenza del racconto in ogni sua parte.
Tuttavia, si osserva come i fatti abbiano trovato molteplici conferme dall'istruttoria orale e dai documenti acquisiti.
La teste L , figlia della vicina di casa della famiglia dell'imputato, oggi gravemente ammalata, ha dichiarato di avere appreso direttamente, quando si recava presso la

madre e di avere saputo anche dai racconti della congiunta, che durante l'inverno la famiglia era spesso al freddo; la madre li aveva aiutati spesso, dando qualche piccola somma o preparando per i bambini un pasto caldo. Quando andava dalla madre aveva avuto modo di frequentare la famiglia; conoscevano poco il marito perché raramente era presente. Sapeva che i rapporti tra i coniugi non erano buoni ma non era a conoscenza di circostanze precise.

La relazione del Centro Antiviolenza di . attesta il faticoso percorso della S la quale, benché mostrasse grave sofferenza per le condotte del marito, non voleva denunciarlo e chiedeva solo di potere tornare al suo paese (anno 2012). Chiedeva un lavoro per affrancarsi dal marito e potere fare una vita libera con i suoi figli. Aveva poi ripreso la convivenza, anche se era stata lasciata fuori casa più di una volta. Inoltre, erano stati insieme al loro paese ma al ritorno il marito era ripartito lasciandola senza mezzi per le necessità primarie. Durante la gravidanza, quando aveva scoperto di essere stata infettata dal marito, la donna era arrabbiata e molto spaventata, poiché i medici le avevano detto che il virus che aveva contratto aveva subito una mutazione e, benché silente in quel momento, avrebbe potuto svegliarsi e dare effetti devastanti. Piangeva dicendo che non meritava una vita così. La persona offesa aveva trovato un lavoro saltuario in nero e mostrava di volere andare via, poiché i rapporti con il marito erano sempre critici; si era poi trasferita all'estero e non aveva dato sue notizie; nell'anno 2015 era rientrata, proveniente da Roma.

La relazione in data 5 gennaio 2016 dei servizi sociali di conferma molte delle condotte dell'imputato denunciate dalla S e lo stesso K conferma di avere mantenuto un'amante ir

Le condotte ai mauianamenio nei confronti della minore F riferite dalla S , sono confermate dalla relazione dell'ASL di Pavia in data 17.12.2015, acquisita in sede di ammissione prove e, su accordo delle parti, all'udienza dell'11 maggio

2018 unitamente alle altre relazioni. La minore, ascoltata dalla psicologa, confermava le condotte violente del padre e la circostanza che era costretta a bere alcol. Aggiungeva che non aveva odio verso il padre e non escludeva di volerlo aiutare in futuro; tuttavia, affermava che per il momento non voleva incontrarlo. Le condotte di maltrattamento emergono anche dal decreto del Tribunale dei minori in data 9 maggio 2016 con il quale venne dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale dell'odierno imputato.
In definitiva, le ulteriori prove assunte forniscono specifiche conferme del racconto dalla persona offesa in ordine ai maltrattamenti subiti dalla stessa e dalla figlia minore Fi le
dichiarazioni corrispondono a quanto realmente accaduto e alcuni degli episodi riferiti sono stati puntualmente riscontrati dalle persone sentite.
La ricostruzione dei fatti non è stata smentita dall'imputato nel corso del suo esame. K [1] A non ha escluso che
durante i litigi abbia minacciato e ingiuriato la moglie. Ha dichiarato che i rapporti erano divenuti difficili fin dall'arrivo in Italia della S perché lei pretendeva tanto, non voleva lavorare , non accompagnava i bambini a scuola e la sera si metteva a guardare

film africani fino al mattino; dei figli e della casa si occupava solo lui, perché aveva "la 104" e lavorava poche ore. Non aveva mai buttato fuori casa la moglie, era lei che andava via perché le piaceva farsi cercare. Dormiva spesso fuori casa e una volta, dopo overla lungamente cercata, l'aveva trovata da suo fratello. Dal 2009 al 2013 non era mai stato in Costa d'Avorio; vi era andato nel 2013 ma dopo dieci giorni era dovuto tornare perché era morta la madre e si doveva rimpatriare la salma. Era rimasto al suo paese fino a ottobre (più avanti nel corso dell'esame ha rettificato, dicendo che era rimasto un mese dopo ottobre). Ha forse inteso giustificare il fatto di avere lasciato

la famiglia senza mezzi per provvedere alle primarie necessità, affermando di avere dovuto pagare i debiti di una sua zia per non farla arrestare. Quando erano rimasti senza riscaldamento era colpa della moglie che non aveva pagato la bolletta perché il denaro che le dava lo mandava in [1] a un uomo che aveva lì. Quando era partito, il
riscaldamento funzionava, è stato interrotto mentre si trovava in Africa. Ha affermato di avere saputo di essere malato solo nell'anno 1999, quando era stato ricoverato all'ospedale. La moglie lo sapeva e, vedendolo preoccupato, gli aveva detto "ma si, anche una mia cugina ha questa cosa, non si muore più". Si erano tranquillizzati e i rapporti erano andati avanti come prima. S si era arrabbiata solo quando aveva visto una carta dove si diceva che il marito era ammalato dal 1992, ma non era così. Ha precisato che i medici gli avevano raccomandato di dovere rapporti sessuali protetti ma la moglie lo aveva tranquillizzato e avevano continuato come prima. Non si era preoccupato per il figlio nato in Italia perché la moglie era rimasta incinta prima di avere Saputo di essere sieropositivo.

viveva ancora in Africa, pagava l'affitto perché sostanzialmente lo aveva però era voluta andare

Su contestazione del suo difensore, il teste ha precisato che, parlando dello scoperta della malattia in data successiva a quando la moglie era rimasta incinta, intendeva riferirsi alla figlia nata nell'anno 2001, quando lo S Quando vivevano a B non

l'abitazione era di uno signora che cresciuto ed era come una mamma; S

via perché sentiva rumori strani e aveva paura, dicendo che vedeva fantasmi. Non era vero che la moglie viveva isolata; infatti, con un sotterfugio S- era riuscita a prendere la patente e si spostava liberamente da sola.

dove

La moglie si recava al loro paese tutti gli anni nel mese di giugno e si fermava quattro mesi. Solo nel 2013, quando lei insisteva per partire, le aveva detto che sarebbero andati insieme ad agosto. La moglie si era arrabbiata e aveva chiamato la Polizia dicendo che era stata picchiata ma non era vero. Un giorno era scomparsa senza dire nulla insieme ai bambini; l'aveva cercata presso tutti i parenti e, poiché nessuno sapeva dove fosse, aveva fatto denuncia. In seguito aveva saputo che era andata da uno zio in

Ha negato di avere indotto F a bere vino o altri alcolici e nulla sapeva di una dipendenza dall'alcol della figlia.
Ha ammesso che, in costanza di matrimonio con la persona offesa, intratteneva ancora un rapporto con la sua prima compagna, con la quale aveva avuto il primo figlio; dopo la sua morte aveva conosciuto un'altra donna.
Si può affermare all'evidenza che quanto riferito dal K oltre a essere generico e contraddittorio in sé, è smentito dall'istruttoria svolta e dalle molte circostanze riferite dai servizi sociali che si erano occupati della vicenda. Inverosimile è la circostanza che la moglie, pur avendo saputo che il marito aveva contratto la malattia ed era molto spaventata, lo aveva tranquillizzato e convinto ad avere rapporti non protetti. Peraltro, l'insorgenza della malattia era antecedente all'anno 1999; inoltre, in un primo tempo l'imputato si è riferito alla seconda gravidanza della moglie; accortosi dell'errore a seguito di contestazione del suo difensore, ha corretto il tiro riferendo la rivelazione della malattia a quando la moglie era incinta della prima figlia. Tuttavia, anche tale correzione è

vana, poiché l'imputato ha dichiarato di essere recato in subito dopo la scoperta, avvenuta nel dicembre 1999, mentre la figlia è nata nel maggio 2001, quindi, un anno e mezzo dopo.
Nessun riscontro, benché si tratti di una circostanza irrilevante, sul fatto che la moglie faceva quattro mesi di vacanza al suo paese. Come si vedrà di seguito, i suoi stessi fratelli hanno confermato, smentendo le sue dichiarazioni, che si fosse recato in solamente nel 2013.
In sostanza, sono molte le falsità malamente dichiarate dall'imputato nel corso del suo esame e quanto dallo stesso riferito, privo di qualunque riscontro, non è idoneo a scalfire le dichiarazioni della persona offesa.
Anche i testi della difesa hanno contribuito a confermare la fondatezza delle contestazioni.
Il teste N , fratello dell'imputato, ha riferito molti "non lo so e non ricordo" circa i suoi rapporti con la famiglia del fratello e sui periodi in cui si erano frequentati. Aveva conosciuto la cognata solo nell'anno 2003; quando S era venuta in Italia, insieme alla moglie e ai figli si recava spesso a casa del fratello e la moglie cucinava per tutti. In casa loro c'era un clima sereno. Ha confermato che una notte S gli aveva telefonato chiedendogli di ospitarla; era andata a prenderla e l'aveva trovata sulla strada nei pressi della stazione ferroviaria di un paese che non ha indicato con esattezza (forse S); non gli aveva riferito il motivo per cui si era allontanata da casa; era rimasta presso di lui due giorni, poi suo marito era andato a riprenderla: inseguito la cognata gli aveva

spiegato che gli aveva chiesto di ospitarla perché il marito aveva il telefono spento e non riusciva a tornare a casa. Aveva saputo di litigi tra i coniugi ma non di fatti gravi; anche lui litigava con sua moglie. Ha confermato di avere dato del denaro a S perché doveva pagare una bolletta anche se ha aggiunto che quando gli erano stati chiesti era presente anche il fratello. Tuttavia, su specifica domanda, ha dichiarato

che in una occasione il fratello era andato in e la cognata gli aveva detto che avevano interrotto l'erogazione del gas. Aveva portato tutti a casa sua alla conoscenza del fatto che la cognata tutti gli anni d'estate andava in >; il marito la raggiungeva quando era libero dal
lavoro. Aveva saputo che la cognata era andata via di casa ma a quel tempo frequentava poco il fratello perché aveva molti problemi a causa della malattia della moglie.
Tralasciando i non ricordo e i non so dichiarati dal teste, in sostanza
10. stesso, da un lato ha confermato diverse circostanze riferite dalla S i e, dall'altro, ha smentito il fratello. Era vero che di notte aveva dovuto soccorrere la donna con due bambini piccoli, anche se ha dato una spiegazione risibile (perché doveva portare i congiunti a Milano, piuttosto che portarli a casa loro?). Quanto all'episodio della interruzione del gas, è ragionevole ritenere che dovesse trattarsi della stagione invernale, poiché il teste li aveva "caricati" sull'auto e portati a casa sua, non certo perché non potevano cucinare ma probabilmente perché c'era troppo freddo. Ha riferito ancora, smentendo il fratello, che, quando si recava con la sua famiglia (la moglie e quattro figli) la casa era in ordine e S cucinava molto bene per tutti. Dopo pranzo era $• unitamente a sua moglie, che riordinava la cucina.
11. teste K anch'egli fratello dell'imputato, ha dichiarato di
avere frequentato assiduamente, circa una volta la settimana, la casa dei congiunti e di avere costatato che era in ordine e che i coniugi erano sereni, salvo qualche litigio normale in ogni famiglia; mai aveva sentito parlare di maltrattamenti, né aveva visto segni sui bambini riconducibili a percosse. S cucinava per tuffi. Non ha confermato la circostanze che la cognata si recasse in '
> tutti gli anni per tanti mesi, anche se gli risultava che fosse andata "più di una volta". Ha escluso che la cognata si rifiutasse di imparare l'italiano, aggiungendo che era normale

che avesse difficoltà, anche perché non lavorando, non aveva occasioni di esercitare la lingua. Era molto amica di sua moglie e con lei in qualche occasione si era recata presso la discoteca che egli gestiva. S non gli aveva mai chiesto denaro ma non poteva escludere che l'avesse chiesto a sua moglie. Era a conoscenza del fatto che suo fratello andava in < anche senza la
famiglia. Inoltre, ha affermato che, quando S(era arrivata in Italia, viveva nella stessa casa con la compagna (precedente o attuale non è stato chiarito) dell'imputato.
In sostanza, al di là della genericità delle dichiarazioni, si osserva come il teste abbia smentito diverse asserzioni dell'imputato, sia con riguardo al fatto che la persona offesa non avesse voglia di fare niente e tenesse la casa in disordine, sia con riguardo ai viaggi dell'imputato al suo paese.
La ricostruzione dei fatti fin qui illustrata, si ribadisce, è idonea per affermare la responsabilità di K Gl A
Con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia, giova premettere che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha, affermato che i fatti e le condotte che costituiscono maltrattamenti nel senso indicato dalla norma sono di svariato genere, "per *lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo*" (giurisprudenza pacifica fin dagli anni '90, vedi Cass. n. 4636 del 27.4.1995, Cass. Sez. 6 n. 8396 del 12.9.1996).
Le condotte di maltrattamento debbono, poi, esser caratterizzate da abitualità o reiterazione nel tempo; sul punto, va osservato che - come prosegue la sentenza della Suprema Corte Cass. Sez. 6 n. 4636 del 27.4.1995, sopra citata - tale requisito "*si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex*

art. 81 capoverso cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra". Inoltre, "*Per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto. L'elemento unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario, programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte*" (Cass. n. 468/92).

Il dolo del reato di maltrattamenti "*é generico e consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, in modo da lederne complessivamente la personalità*" (Cass. n. 11476/97); l'elemento soggettivo del reato, "poi si *concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta della gente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo*" (Cass. n. 8510/96 e Cass. n.4332/2014).

Una volta definiti i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di maltrattamenti, risulta conseguenza inevitabile affermare che "*Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la*

valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto" (Cass. Sez. 6 n. 8314 del 5.9.1996).

Dalla deposizione di S S come si è visto e dall'istruttoria tutta, risultano innumerevoli condotte dell'imputato definibili come maltrattamenti nel senso indicato dalla giurisprudenza richiamata in premessa, condotte che si sono protratte per lungo tempo e che hanno causato nelle persone offese uno stato di grande sofferenza, sia fisica, a causa della violenza delle aggressioni, sia psicologiche per lo stato di soggezione e paura nel quale vivevano.

Si vuole ricordare, con riguardo a F che le relazioni in atti confermano il suo disagio, dalla stessa manifestato nella lettera scritta a una compagna di scuola, circostanza che ha permesso ai servizi, grazie all'interessamento della madre di questa compagna, di occuparsi della minore.

Sono state provate molteplici condotte: le percosse, le umiliazioni, le cacciate dall'abitazione, l'alcol somministrato alla figlia, il disappunto perché la signora "non voleva lavorare" e, sostanzialmente, non voleva fare la serva ma essere moglie, i tradimenti e le umiliazioni e, non ultimo, il contagio di una malattia così grave.

Le condotte illecite perpetrate dall'imputato hanno provocato una situazione di grave, perdurante sofferenza e mortificazione nella moglie e nella figlia costrette a vivere in uno stato di sottomissione e rassegnazione. Si osserva che la minore, benché abbia dichiarato di avere perdonato il padre, ha chiesto di non vederlo più, almeno per un certo tempo.

La valutazione complessiva e unitaria delle condotte di maltrattamento tenute dall'imputato nei confronti delle persone offese evidenziano l'abitualità nel tempo secondo la definizione accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e sopra richiamata e la reiterazione delle stesse ha reso insostenibile ed estremamente penosa la quotidianità familiare.

Sul piano soggettivo, la serialità e ripetitività di analoghe di condotte tenute nel tempo, caratterizzate da un evidente e preoccupante crescendo di aggressività, consente di collegarle in un unico contesto e di ritenere provato il dolo generico del reato, attesa l'evidente coscienza e volontà di reiterare tali condotte.
In sostanza, le violenze e le umiliazioni alle quali la persona offesa ha dovuto sottostare dimostrano la volontà e la consapevolezza di avvilire e sopraffare la moglie e la figlia , anche solo per disprezzo e disinteresse.
E' stato ampiamente provato il reato di lesioni gravissime, così come contestato.
Le relazioni acquisite confermano la "disperazione" della S nel momento in cui seppe del contagio e aggiungono un ulteriore elemento alla credibilità della teste quando ha affermato che il marito le aveva taciuto di essere ammalato di HIV. Si osserva, peraltro, che, ove anche la circostanza fosse stata smentita, ma così non è, ciò rileverebbe, al più, sulla gravità del fatto e non sulla qualificazione delle condotte.
Altrettanto credibile è la dichiarazione della persona offesa quando riferisce che il marito aveva affermato di averla contagiata appositamente, per condividere la stessa sorte.
La malattia e il contagio sono documentati dalle certificazioni sanitarie acquisite agli atti e nulla è emerso dal quale eventualmente dedurre altre fonti di contagio.
K A era “sieropositivo noto per HIV" in data precedente all'anno 1999 e soffriva di patologie connesse. Mai aveva riferito alla moglie la circostanza, né le aveva consigliato rapporti protetti. La malattia a carico della persona offesa deve essere ritenuta insorta nell'aprile dell'anno 2010, (data in cui le era stata riferita dai medici, non avendo la stessa mai avvertito alcun sintomo, né era mai stata a conoscenza della malattia del marito; vedi Cass. 2442/99 e 2522/98), quando era stata al Policlinico san per accertamenti relativi allo stato di gravidanza.

Sul punto, le pronunce più recenti (vedi Cass. n. 44335/2016) confermano che per "insorgenza della malattia) deve essere collocata nel momento in cui se ne sono evidenziati i sintomi che, nel caso di specie, corrispondono al momento in cui la persona offesa venne informata dai medici.
La S' non accusava sintomi ma la presenza del contagio e alcuni deficit immunitari derivanti dalla malattia, avevano reso necessario uno specifico trattamento, nonostante la gravidanza in atto. Nella relazione del 28.11.2011 i sanitari del predetto ospedale attestano che, nonostante la malattia si sia mantenuta "*clinicamente asintomatica, la paziente era esposta al rischio di ulteriore deficit quantitativo e funzionale delle difese immunitarie e di evoluzione ... verso patologie ... di infezione da agenti opportunistici o di malattie neoplastiche HIV-correlate*".
Il dottor D< Z , medico al reparto Malattie Infettive del Policlinico ha riferito di avere seguito l'imputato a

partire dall'anno 1999 anche se altri lo avevano curato in precedenza; ha confermato che lo stesso era edotto, sia della malattia, sia della necessità che, per evitare il contagio di altri soggetti, doveva evitare di avere rapporti sessuali non protetti.
Sul piano del rapporto causale non vi sono dubbi sul fatto che il contagio sia avvenuto a seguito di rapporti sessuali non protetto. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato (Cass. n. 41939/2006) che "*in caso di omissione di regole cautelari, il nesso causale tra la condotta e l'evento sussiste non solo quando emerga con certezza che l'adozione delle norme precauzionali avrebbe scongiurato il prodursi dell'evento dannoso, ma anche nei casi in cui, pur non potendosi escludere in assoluto la possibilità di un diverso meccanismo causale, non risultino dotati di ragionevole concretezza ipotesi alternative all'insorgere dei processi morbosi*".
Nel caso di specie non sussistono ipotesi alternative: la S> non aveva avuto pregressi rapporti sessuali ed era perfettamente sana prima di stringere il legame affettivo con l'imputato.

Nessun fattore di contagio diverso è emerso, sia pure in modo indiziario.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "la condotta di chi contagia il proprio partner tacendogli di essere affetto da sindrome di HIV integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale; sussiste, infatti, "*l'elemento psicologico del dolo eventuale quando l'agente pur non avendo di mira il fatto a rischio, né accetti la concreta possibilità del suo verificarsi in un necessario rapporto eziologico con l'azione medesima*" (Cass. n. 383388/2012).
Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria si deve piuttosto affermare che il contagio sia sfato pianificato e voluto dal K il quale, come le predette circostanze consentono di
affermare, ha avuto la consapevolezza del probabile contagio della moglie a seguito di rapporti non protetti e lo ha voluto.
Nel caso di specie, quindi, si deve ritenere sussistente il dolo diretto, in considerazione della affermata credibilità della persona offesa quando ha dichiarato che il marito era stato sostenuto dalla volontà di contagiarla.
Nessun dubbio sul fatto che il contagio causato alla S. debba essere qualificato malattia, sia per le caratteristiche del contagio medesimo, sia per le conseguenze che potrebbero derivare. In concreto, la persona offesa, pur se oggi non presenti sintomi clinici, si trova in uno stato di immunodeficienza (come indicato nella documentazione sopra commentata) che, al fine di evitare gravi rischi, la costringe ad assumere farmaci antivirali che servono a bloccare il virus.
Il reato di lesioni contestato, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, è provato dai certificato del Pronto Soccorso in atti. La malattia, come l'unanime scienza afferma, è insanabile, anche se vi sono farmaci che tendono a tenerla sotto controllo.

La contestazione di lesioni personali gravissime è corretta e costituisce reato più grave rispetto al reato di maltrattamenti.
Affermata la responsabilità dell'imputato, allo stesso non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, sia per la gravità dei fatti, sia perché lo stesso non ha mostrato in alcun modo di avere preso coscienza del disvalore delle condotte, accusando la moglie di avere detto falsità e di essere lei la causa di tutto.
I reati possono essere ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena viene così determinata: anni sette e mesi sei di reclusione, aumentala ad anni otto e mesi sei per la continuazione.
Alla condanna seguono, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e le alle pene accessorie.
K G A deve essere condannato a risarcire alla parte civile costituita S< S i danni derivanti dal reato da determinarsi in sede civile.
Può essere riconosciuta una provvisionale di euro 50.000,00, relativa al danno morale, oltre al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.250,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

K i G Al colpevole dei reati contestati e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.,

condanna

l'imputato a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita S K da liquidarsi in sede civile.
Concede una provvisionale di euro 50.000,00 oltre al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.250,00, oltre spese generali e altri accessori di legge, con corresponsione a favore dello Stato.

Dispone l'anticipazione a favore della parte civile delle spese processuali come sopra liquidate, ponendole provvisoriamente a carico dell'Erario.
Visti gli artt. 29 e seguenti c.p., dichiara K| Gl A interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in staro ai mrerdizione legale per la durata della pena.
Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della

motivazione.

Pavia, 29 marzo 2019

Depositato in cancelleria n ^9^06/ 2^3 il Funzionario Giudiziario
Manuà^iMONINI

Num. R.G. Trib. 12267/18 Num. R.G.N.R. 4109/18
Num. R.G. GIP 12361/18

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione V^A Penale in composizione collegiale, composta dai magistrati

dott.ssa Anna Maria Zamagni Presidente est.
dott. Alessandro Santangelo Giudice
dott.ssa Maria Pia Bianchi Giudice

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

C O C nato in i il 1985, - presente
- difeso di fiducia dall'avv. del Foro di

IMPUTATO

Con persona offesa C' C D

a) del delitto p. e p. dagli artt. 61 comma 1 nr. llquinquies e 572 c.p.,

perché, con condotte reiterate nel C C E anche C< C D (nata il (nata il 2007), C F 2009), C_.../ El i L C ' B i S (nato i

tempo, maltrattava la moglie in presenza dei 5 figli minori 2005), C ■ N ' f ' ' G Ci (nato (nata il 2010) e I 2015), sia con ingiurie e minacce come "puttana vengo in Italia e ammazzo te e la tua famiglia", nonché sferrandole in molteplici occasioni schiaffi e pugni e percuotendola con oggetti metallici che lasciavano vistosi

ematomi sul corpo della predetta; inoltre:

- **gennaio 2016: a seguito di un diverbio per futili motivi, la percuoteva sferrandole dei pugni sul capo;**
- **Febbraio 2016: di fronte al rifiuto della moglie di consegnargli la pensione di invalidità del figlio, afferrava un coltello da cucina e, dopo averle sferrato due schiaffi, minacciava di ucciderla; successivamente la sollevava per i capelli e con il coltello le provocava una ferita di circa 2/3 centimetri tra la nuca e il collo;**

UDIENZA del giorno 17/01/2019
Depositata in Cancelleria

il

Il Cancelliere
Visto P.G.
A!
Sentenza divenuta irrevocabile dal */!*
Estratto esecutivo

Proc. Rep. c/o TRIBUNALE di MILANO

li /_____/

Il Cancelliere

- Metà Febbraio 2016: dopo aver scoperto di essere stato querelato, la minacciava dicendole: "puttana vengo in Italia e ammazzo te e la tua famiglia";

- **Marzo 2016: a seguito di una discussione, dapprima la picchiava sferrandole numerosi pugni sul corpo anche avvalendosi dell'uso di un'asta di ferro, e successivamente, dopo aver finto di allontanarsi, con la predetta asta tentava invano di rompere la porta d'ingresso per entrare in casa (udendo la chiamata della donna alle Forze dell'ordine si dileguava);**
- **Tra Marzo ed Aprile 2016: scoprendo che la moglie aveva chiesto aiuto ad un Centro Antiviolenza, le impediva di uscire di casa picchiandola con calci e pugni su tutto il corpo (anche in presenza dei figli minori);**
- **Tra il 2016 ed il 2017: la percuoteva numerose volte, sferrandole calci e pugni su tutto il corpo e procurandole vistosi ematomi;**
  Dicembre 2017: le strappava il cellulare dalle mani e dopo averlo rotto ne estraeva la sim card trattenendola;
- **Gennaio 2018: minacciando di ucciderla, la obbligava a subire un rapporto sessuale completo (capo b).**

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori Cc C D (nata il 1 2005), C N ' S< (nata il 2007),
G Fi G C (nato ! 009), C E L: (nata il ' 2010) e G B< S; (nato il 2015).
Con la recidiva semplice.
In dal gennaio 2016 fino al 17.1.2018

b. Del delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 e 609 bis, 609 ter n. 5 quater c.p., perché, minacciando di ucciderla, obbligava la moglie C C D a subire rapporti sessuali completi sino al raggiungimento dell'orgasmo; nello specifico, l'indagato cogliendo nel sonno la persona offesa, le si poneva sopra a cavalcioni e dopo averle tappato con una mano la bocca così da impedirle di chiedere aiuto, con l'altra le abbassava le mutande e la penetrava raggiungendo l'orgasmo.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di cui al capo a). Con la recidiva semplice.
In fatto commesso nel gennaio 2018

c. Del delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 e 610 c.p., perché con violenza consistita nel sferrare calci e pugni sul corpo della moglie C D C la costringeva a restare in casa e a non rivolgersi al centro antiviolenza.

Fatto aggravato perché commesso in occasione del reato di cui al capo a).
Con la recidiva semplice.
In fatti commessi in data antecedente e prossima al marzo 2016

Con persona offesa B A B

d. Del delitto p. e p. dagli artt. 61 comma 1 nr. 11 quinquies e 572 c.p., perché, con condotte reiterate nel tempo, maltrattava fisicamente la compagna B
Ai " , anche in presenza del figli minori C C M (nata il .2015) e B Ci D (nato il 2016), percuotendola ripetutamente con schiaffi e pugni; inoltre:
Marzo 2018: la percuoteva violentemente con calci e pugni, nonostante la stessa avesse in braccio la figlia minore e l'altro bambino fosse nella stessa stanza ad osservare l'accaduto (trasportata immediatamente presso l'Ospedale
le veniva diagnosticata una "sospetta lesione viscerale addominale e contusioni multiple" con prognosi riservata);
- Metà Marzo 2018: dopo averle sottratto i figli minori C C M: (nata il Z015) e B C D: (nato il .2016), la minacciava dicendole che se voleva vedere i figli doveva ritirare la querela.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori C C M (nata il 015) e B Ci ' D "(nato il : 016).
Con la recidiva semplice.
In (e , fatti commessi (in Italia) dal gennaio 2016 al giugno 2016 e dal gennaio 2018 al 17.3.2018

e. Per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 e 574 c.p., perché sottraeva i due figli minori C< C M. (nata il 2015) e B C E (nato il
2016), alla compagna B B< A esercente la responsabilità genitoriale, portandoli di nascosto via di casa e trattenendoli con sé.
Fatto aggravato perché commesso in occasione del reato di cui al capo d).
Con la recidiva semplice.
In fatto commesso in data 17.3.2018

f. Per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 e 610 c.p., perché minacciando B
A. B di non restituirle i figli minori C Ci JM (nata il 2015) e B C D (nato il 2016), sottratti in data 17.3.2018, la obbligava a rimettere la querela presentata in data 17.3.2018.
Con la recidiva semplice.
In fatto commesso in data 19.3.2018

PARTI OFFESE:
C C D nata 1 1989 in Romania e residente a 1

B Ar–'S– B nata I' 1994 in Romania, e ivi residente ma domiciliata in

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Pubblico Ministero: riqualificato il capo d) in "artt. 582, 585, 577 co. 1 n. 1, 61 n. 11 quinquies c.p., commesso in Milano in data anteriore e prossima al 19.1.2016 e 582, 583, 585 in relazione all'art. 577 co. 1 n. 1, 61 n. 11 quinquies, commesso in Milano in data anteriore e prossima al 16.3.18", affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi a), d), e) e f), avvinti dal vincolo della continuazione, ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo a), ritenuta la recidiva, condanna alla pena di anni 6 di reclusione; assoluzione per i capi b) e c) perché il fatto non sussiste;

Difesa deH'imputato: assoluzione per i capi b) e c) perché il fatto non sussiste, per il capo a) per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; non doversi procedere per il capo d) per mancanza di querela per entrambi gli episodi e, in subordine, minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge; assoluzione per i capi e) e f) per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;

MOTIVAZIONE

1.11 processo

L'odierno imputato è stato rinviato a giudizio per i reati in epigrafe riportati con decreto emesso dal GUP presso il Tribunale di Milano in data 30 luglio 2018.

All'udienza del 20 novembre 2018, presente l'imputato in custodia cautelare in carcere per questa causa, sono state ammesse le prove come richieste dalle parti, ad eccezione del teste C C ' D sul quale il Tribunale si è riservato e, con il consenso delle parti, è stata acquisita la cartella clinica relativa alla persona offesa B lei 17.3.18, con rinuncia e revoca del teste A: ' '

All'udienza del 18 dicembre 2018 fissata per l'istruttoria si è proceduto all'escussione dei testi del Pubblico Ministero agenti I Ci e A D * A " ' G M (assistente sociale presso il Comune di Milano) e C C D , con il consenso delle parti sono state acquisite le relazioni a firma del teste A del 24.1.18 e dell' 1.4.16, oltre ai messaggi (in parte in lingua rumena in parte in lingua italiana) e all'elenco delle telefonate mostrati alla teste C ' Attesa la necessità di tradurre i messaggi scritti in lingua rumena, è stato nominato il perito, C L ' T ed è stata fissata l'udienza del 10.1.19 per il conferimento dell'incarico e la prosecuzione dell'istruttoria.

All'udienza così fissata, conferito l'incarico, sono stati escussi i residui testi del Pubblico Ministero, R F< (dirigente presso la Questura di Milano Squadra Mobile) e B A B ' ;, oltre al teste della difesa Ci R Ci (amico dell'imputato); sono stati acquisiti il verbale di denuncia della B del 17.3.18, remissione di querela del 19.3.18, certificazioni medica relative sia alla C ' del 16.11.16, che alla B * del 17.3.18.

Alla successiva udienza del 17 gennaio 2018, si è proceduto all'esame del perito T e all'esame dell'imputato e, sull'accordo delle parti, sono stati acquisiti i brogliacci relativi alle conversazioni telefoniche del 18 e 19 marzo 2018 tra l'imputato e la madre della B certificato medico del 19.1.2016 relativo alla E e, ai soli fini della procedibilità, le querele presentate dalla C 1 5.3.16, il 7.3.16 e il 3.2.17; le parti hanno poi concluso come sopra riportato.

2. Le imputazioni

Le imputazioni sono cinque.
Le imputazioni di cui ai capi a), b) e c) sono contestate in danno della moglie dell'imputato, C C D nei confronti della quale il C avrebbe tenuto condotte maltrattanti a partire dal gennaio 2016, fino al gennaio 2018, consistite in frequenti episodi di violenza sia verbale che fisica, realizzati alla presenza anche dei figli minori della coppia. In un'occasione, nel marzo 2016, l'imputato avrebbe, con violenza fisica, costretto la moglie a rimanere in casa e a non rivolgersi al centro antiviolenza. Nel gennaio 2018 il C ivrebbe, poi, obbligato la moglie a subire rapporti sessuali completi con la minaccia di uccìderla in caso di rifiuto.

Le imputazioni di cui ai capi d), e) ed 1) sono contestate in danno della compagna B A nei confronti della quale il C avrebbe reiterato condotte violente tra il gennaio e il giugno 2016 e tra il gennaio e il marzo 2018, alla presenza anche dei figli minori della coppia. Tra il 17 e il 19 marzo 2018, l'imputato avrebbe poi sottratto i figli, minacciando la B di non restituirli se non avesse rimesso la querela presentata nei suoi confronti.

3. La ricostruzione dei fatti

3.1 J fatti di cui ai capi a), b) e c)
Per ciò che attiene alle condotte realizzate in danno della moglie C C D l'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire quelli che sono stati i contatti tra la persona offesa e il servizio sociale tra il 2016 e il 2018.
Le dichiarazioni rese dalla teste A anno evidenziato come il primo incontro con la C fosse avvenuto nell'aprile del 2016, a seguito di alcuni episodi di violenza che la persona offesa aveva riferito essere stati realizzati da parte dell'imputato. Per timore del marito la donna si era allontanata dalla casa familiare, pernottando per alcuni giorni all'esterno, in un albergo pagato dalla Caritas. Durante i brevi contatti tra la persona offesa e il Servizio Sociale, la prima aveva riferito di violenze fisiche subite nel passato sempre da parte dell'imputato, ma mai denunciate, e di come il rapporto con il marito avesse subito un netto peggioramento a seguito della scoperta della relazione extraconiugale che questi intratteneva e dalla quale era nata anche una figlia, "e *da lì erano nati i litigi e episodi di violenza"'.* La persona offesa aveva anche mostrato alla teste alcuni messaggi di minacce inviatile dal marito[1][2]. Dopo pochi giorni la C aveva, tuttavia, riferito di non necessitare più di alcun aiuto da parte del servizio sociale in quanto la situazione con il marito era tornata alla normalità[3].
Nel gennaio del 2018 la persona offesa, dopo essersi rivolta alla Rete Antiviolenza, era entrata nuovamente in contatto con il servizio sociale, che l'aveva collocata insieme ai figli nella Comunità di C $_{X}$, dalla quale la C ' aveva, poi, voluto allontanarsi per tornare presso la propria abitazione[4].
È, inoltre, agli atti un verbale di Pronto Soccorso del 16 novembre 2016, relativo alla persona offesa, con prognosi di quattro giorni per *"contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio"[5],* in occasione del quale la C ' aveva riferito di un'aggressione con calci e pugni subita da parte del marito.

È alla luce di tali elementi certi che devono essere lette le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede dibattimentale. La C ha ritrattato tutto quanto riferito in sede di querela, affermando di aver falsamente accusato il marito per gelosia, dopo aver scoperto della relazione da questi intrattenuta con la 13;
La C _ ha, in particolare, riferito di essersi inizialmente allontanata dalla propria abitazione e di essersi rivolta al Servizio Sociale nel 2016 perché gelosa del marito, che spesso la lasciava sola in casa con *"due bambini problematici"*[6] per raggiungere la B :on la quale intratteneva una relazione extraconiugale[7], in Romania. La C ' ha offerto la medesima spiegazione anche in relazione alla querela presentata nel gennaio del 2018, e al suo successivo ingresso in Comunità: in quei giorni la donna aveva, infatti, appreso che la relazione tra il marito e la B per un certo periodo interrottasi, era ricominciata[8].
In merito ai messaggi in atti tradotti, la C ' ha riferito di non sapere da chi provenissero, non avendo il numero del mittente salvato sul telefono cellulare ed essendo il numero del marito

salvato come *"amore"*[9], e di non conoscerne il contenuto: la donna ha ammesso di non saper leggere il e che ai messaggi aveva risposto la figlia senza prima consultarla[10].

Deve ritenersi che le dichiarazioni rese dalla teste in sede dibattimentale siano credibili: emerge dagli atti una perfetta coincidenza tra l'epoca delle denunce presentate dalla C ; le diverse fasi della relazione tra l'imputato e la B quest'ultima era giunta per la prima volta in Italia insieme all'imputato e alla prima figlia tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 e, dopo aver interrotto la relazione con il C l'aveva ripresa nei primi mesi del 2018[11]. È, pertanto, verosimile la versione dei fatti fornita dalla C ' questa aveva presentato la prima querela nei confronti del marito il 15 febbraio 2016, rimettendola tra l'altro il 7 marzo 2016, e aveva nuovamente querelato il C tei gennaio 2018, in epoca coincidente con la ripresa dei contatti tra l'imputato e la B ' "he i dissidi nella coppia fossero iniziati allorché la C aveva scoperto 'Wz *quest'elitra donna"* è stato confermato anche dal teste C [12][13], il quale ha riferito che la C *'quando ha saputo che ha cominciato ad avere il primo figlio già ha incominciato non solo a ingelosirsi, a perdere tutta la memoria, tutto ha perso"*x\
L'attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali emerge, inoltre, dalla contraddittorietà del comportamento serbato dalla C nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, nel corso della quale aveva più volte sporto querela nei confronti del marito (in data 15 e 17 febbraio, 5 marzo 2016), salvo poi rimetterla (in data 7 marzo 2016) e nuovamente presentarla (in data 17 gennaio 2018), nonostante nel 2017, sentita a sommarie informazioni, avesse confermato che con il C *"va tutto bene"*[14].
Peraltro, non sono emersi elementi volti a far ritenere che la persona offesa abbia subito pressioni da parte dell'imputato per ritrattare quanto dichiarato in sede di indagini: al contrario, la donna ha lamentato il fatto di non aver ricevuto il permesso per le visite al marito in carcere fino ad epoca recente[15].
Tali considerazioni non sono revocate in dubbio dall'attribuibilità al C delle lesioni provocate alla moglie e certificate in data 16.11.2016, atteso che tale fatto non è comunque

stato oggetto di querela, non risulta contestato e sul punto nulla è stato chiesto alla teste in quanto il certificato è stato prodotto successivamente alla sua audizione.

Alla luce di quanto riportato, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine ai fatti di cui ai capi a), b) e c); l'imputato deve pertanto essere assolto perché il fatto non sussiste.

3.2.1 fatti di cui ai capi d), e) ed f)

In relazione alle condotte contestate in danno di B A B si osserva come la ricostruzione dei fatti muova dalle dichiarazioni rese in udienza dalia stessa persona offesa, rispetto alla quale è possibile formulare un giudizio di piena credibilità e attendibilità.

pag. 16-18.
pag. 25-
27.
pag. 15-16.
pag. 10.
pag. 11.
pag. 24.
pag. 22.

La B ha intrattenuto una relazione di circa tre anni con l'imputato, dalla quale sono nati due figli, rispettivamente nel f 2015 e nel g 2016. L'istruttoria non ha rivelato motivi di acredine tra la B ; l'imputato, ulteriori rispetto ai fatti per i quali è processo, né d'altra parte sono emersi elementi di dubbio in ordine alla piena credibilità della teste.

La persona offesa ha, poi, reso dichiarazioni perfettamente coerenti, supportate dalla documentazione in atti e confermate dagli altri testi.
La donna ha riferito di aver conosciuto l'imputato nel 2014 e che tra i due era cominciata fin da subito una relazione sentimentale, dalla quale erano nati due figli, rispettivamente nel febbraio 2015 e nel giugno 2016. La frequentazione tra i due si era svolta prevalentemente in e
solo in due occasioni la B si era recata in Italia insieme al C ' ma sempre per periodi molto brevi. In particolare, la teste ha riferito di essersi trattenuta a Milano per circa due settimane tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016, e di esservi successivamente tornata nel marzo 2018, per circa una settimana.
Durante il primo soggiorno a Milano la B * all'epoca incinta del secondo figlio, ha riferito di essere stata picchiata dal O ; di essere stata conseguentemente collocata insieme alla figlia "m *una struttura dove ero...insomma, ho avuto una assistenza, sono stata assistita per quello che riguarda i bambini"*[10] e dove era rimasta per circa dieci giorni. In tale occasione la persona offesa era stata soccorsa dalla Polizia, intervenuta perché "*probabilmente qualcuno ha chiamato",* anche in considerazione del fatto che si trovava all'interno di una *"casa abusiva"*[1]. Il certificato di Pronto Soccorso in atti attesta " *altre ferite della faccia, sito non specificato, con complicazioni. Contusione della regione della spalla"* con prognosi di trenta giorni[16][17][18][19]. L'intervento del gennaio 2016 è stato confermato anche dalla teste F la quale ha riferito che la B in quel tempo incinta, era stata trovata dagli operanti all'interno di un'abitazione occupata, insieme alla sua prima

figlia: la donna presentava delle ecchimosi e lamentava dolori e *"appariva in uno stato fortemente scosso" V)*.
La B J iveva fatto ritorno in Italia il 13 marzo 2018, soggiornando insieme al C< nell'abitazione di via .. Dopo aver trascorso i primi quattro giorni in un clima sereno, l'imputato aveva ripreso a *"comportarsi male"*[20] per motivi di gelosia: nella notte tra il 16 e il 17 aveva picchiato la B alla presenza di entrambi i figli, causandole *"sospetta lesione viscerale addominale e contusioni multiple in violenza familiare reiterata e continuata. Traumatismo tratto gastrointestinale, sito non specificato. Altro e non specificato traumatismo superficiale di altre, multiple e non specificate sedi, senza menzione di infezione"* con prognosi riservata[21]. In relazione a tale episodio, la persona offesa ha riferito che dopo l'aggressione aveva aspettato che il C si addormentasse per uscire dalla casa in cerca di aiuto e, in tale frangente, era stata costretta a lasciare i figli con il padre in quanto *"dormivano insieme a lui, li avrei svegliati"*[22]. Una volta sopraggiunte le Forze dell'Ordine, la B iveva condotto gli operanti all'abitazione di *"per vedere cosa facevano i miei figli",* ma non vi aveva trovato nessuno[23][24]. A seguito di alcuni contatti tra la madre della persona offesa e il C quest'ultimo, circa un giorno dopo i fatti, aveva riportato i figli alla B; *'"è stato fissato un incontro in un parco e in questo parco è venuta la sua zia, la zia di lui, per portarmi i figli, lui non era presente"2**. Quasi contestualmente, il 19 marzo 2018, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata il 17 marzo 2018, dal momento che *"non voglio più avere a che fare con lui, voglio rompere per sempre"*[25].

L'attività di intercettazione delle utenze dell'imputato e della persona offesa, realizzata tra il 18 e il 19 marzo 2018, ha consentito di definire il contenuto dei contatti tra l'imputato e la madre della E in quei giorni, nonché tra quest'ultima e la figlia.
Nel pomeriggio del 18 marzo sono emerse due telefonate tra l'imputato e la madre della persona offesa, nelle quali il primo chiedeva alla donna di dire alla figlia che *"lui non vuole avere problemi se per caso lo fermano per strada in macchina"* e in risposta la madre della B gli riferiva di aver intimato alla figlia di ritirare la querela, suggerendole anche di dire che non era stato lui a picchiarla *"così come vuole l'uomo"*[26]*", la donna poi chiedeva al C la garanzia che, una volta ritirata la querela, le avrebbe ridato i bambini e l'imputato rispondeva che non sapeva cosa fare con i figli, dicendosi disposto ad andare con loro in ospedale[27].
Nel tardo pomeriggio del 18 marzo risulta una telefonata tra la persona offesa e la madre, nella quale la prima riferiva alla seconda che *"se anche dovesse ritirare la denuncia non le rilasceranno copia"* e, in risposta, la madre le rappresentava che se non avesse ritirato la querela il C sarebbe finito in carcere e loro si sarebbero trovate *"contro i suoi fratelli zingari e tutti gli zingari"* e che, quindi, la cosa importante era *"riprendere i figli e andarsene"*[28]*.
Nella mattinata del 19 marzo il C1 aveva chiamato la madre della B; che lo aveva informato del fatto che la figlia aveva ritirato la querela e che lei stessa gli aveva *"inviato la denuncia su Messenger per dimostrargli che ha fatto quanto richiestole",* chiedendogli

di controllare *"ciò che gli ha mandato e se gli va bene tutto di portarle i bambini perché lei non sa cos 'altro fare"*[29].

3.3. L'esame dell'imputato

Le dichiarazioni dell'imputato rese in sede di esame dibattimentale confermano tale ricostruzione dei fatti: lo stesso ha ammesso di aver talvolta usato violenza nei confronti della B per motivi di gelosia, *"è partito qualche litigio... cioè non è che la picchiavo per ammazzarla...gli ho dato qualche schiaffo..."*[30] e, in particolare, di averla picchiata nel marzo del 2018[31]. In relazione a tale ultimo episodio il C la riferito di essersi spaventato quando il giorno dopo il litigio non aveva trovato la B in casa, temendo che la stessa si fosse rivolta alla Polizia e, per tale ragione, aveva deciso di allontanarsi insieme ai figli[32].

Quanto al rapporto con la moglie C ' C E imputato ha dichiarato di non aver mai aggredito fisicamente la donna, e ha disconosciuto i messaggi minatori estrapolati dal cellulare della stessa.

4. Insussistenza dei fatti sub e) e f)

---

[1] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste A pag. 10.

[2] Cfr. traduzione depositata dal perito in data 14 gennaio 2019.

[3] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste A pag. 8-10.

[4] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste A pag. 11.

[5] Cfr. verbale di Pronto Soccorso del 16.11.2016 acquisito all'udienza del 10.1.19.

[6] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste C pag. 19.

[7] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste (ag. 20: *"perché io andata in Comunità perché ha sempre visto*
che lui va in .... e ritorna, non vuole stare con me e con i suoi figli, ha detto 'sempre tu vai là, io vado in Comunità ' e per quello entrata in Comunità".

[8] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste O pag. 24.

[9] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste C

[10] Cfr. verbale udienza del 18.12.2018 teste (

[11] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B

[12] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste C.

[13] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste C.

[14] Cfr. verbale udienza del 18.12.18 teste C

[15] Cfr. verbale udienza del 18.12.18 teste C

[16] Cfr. verbale udienza del 10.1,19 teste B pag. 15.

[17] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B ' pag. 15-16.

[18] Cfr. certificato di Pronto Soccorso del 19.1.2016 acquisito all'udienza del 17.1.19.

[19] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste Fi , pag. 6-7.

[20] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B pag. 19.

[21] Cfr. referto di Pronto Soccorso del 18.3.2018 acquisito all'udienza del 10.1.19.

[22] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B? pag. 19.

[23] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B pag. 20.

[24] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B pag. 20.

[25] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B pag. 20-21.

[26] Cfr. brogliaccio intercettazioni, progr. 11, acquisito all'udienza del 17.1.19.

[27] Cfr. brogliaccio intercettazioni, progr. 17, acquisito all'udienza del 17.1.19

[28] Cfr. brogliaccio intercettazioni, progr. 20, acquisito all'udienza del 17.1.19

[29] Cfr. brogliaccio intercettazioni, progr. 59, acquisito all'udienza del 17.1.19

[30] Cfr. verbale udienza dei 17.1.19 esame imputato pag. 11-12.

[31] Cfr. verbale udienza del 17.1.19 esame imputato pag. 4.

[32] Cfr. verbale udienza del 17.1.19 esame imputato pag. 8 *"Sapevo che è una cosa non fatta bene che l'ho picchiata, sapevo che doveva arrivare la Polizia, lo ero spaventato perché non ho mai avuto problemi"*.

Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestatigli ai capi sub e) e f).
In relazione a quest'ultimo capo, si rileva come gli esiti delle intercettazioni lascino residuare il dubbio che l'imputato avesse richiesto alla persona offesa, per il tramite della madre, di rimettere la querela per paura di poter essere fermato dalle Forze dell'ordine e che proprio per tale motivo avesse esitato a riportare i figli alla B senza che vi fosse alcuna correlazione tra il trattenimento dei minori e la predetta richiesta. D'altra parte, la B non ha mai riferito di minacce da parte dell'imputato, neanche per il tramite della madre, volte a farle rimettere la querela: la persona offesa, in particolare, non ha in alcun modo collegato tale atto di volontà con la restituzione dei figli da parte del C Sbadendo come la rimessione della querela *"non c 'entra con la restituzione dei figli, c 'entra con il fatto che non voglio più avere a che fare con lui, voglio rompere per sempre"*[1].
Attesa la mancanza di prove sufficienti in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto dì violenza privata contestato sub f), l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

In relazione al delitto di cui all'art. 574 c.p. contestato sub e), si osserva, in primo luogo, come dalle dichiarazioni rese dalla B e confermate dall'imputato, sia emerso che il C avesse trattenuto i minori con sé per circa un giorno. Deve escludersi che durante tale lasso di tempo, estremamente breve, possa essersi determinata una lesione apprezzabile del bene giuridico tutelato dalla norma in esame. Anche qualora dovesse ritenersi la sussistenza dell'offesa, mancherebbe, comunque, la prova certa del dolo dell'imputato: ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di persone incapaci è necessario che l'agente sia a conoscenza dell'esistenza della contraria volontà del genitore rispetto alla sottrazione. Nel caso di specie è plausibile ritenere che il C avesse inizialmente portato con sé i figli per non lasciarli da soli nell'abitazione e che, successivamente, li avesse trattenuti solo per il timore di poter essere fermato dalla Polizia una volta uscito di casa. Ciò trova conferma nella circostanza che al momento della restituzione dei minori l'imputato non fosse presente, ma avesse incaricato dell'incombente una propria zia. Il C (d'altra parte, non aveva mai negato la propria disponibilità a riportare i figli alla B , tanto che in una delle telefonate con la madre di quest'ultima aveva riferito di essere disposto ad accompagnare i minori in ospedale.
Alla luce dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 574 c.p., l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
Quandanche dovesse ritenersi integrata la fattispecie in esame, perseguibile a querela, non sarebbe comunque possibile procedere attesa la remissione di querela presentata dalla B n data 19 marzo 2018.

5. Valutazione delle prove e responsabilità dell'imputato per i fatti contestati sub d), previa riqualificazione degli stessi ai sensi degli artt. 61 n. 1 Iquinquies e 582 c.p.
Il compendio probatorio illustrato consente di ritenere provata la sussistenza dei due episodi di lesioni, perpetrati dall'imputato in danno della B rispettivamente nel gennaio 2016 e nel marzo 2018: in tal senso depongono tanto le dichiarazioni della persona offesa, supportate dai certificati medici in atti, quanto l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato.

Non sono, viceversa, emersi elementi a sostegno dell’esistenza di ulteriori condotte vessatorie realizzate in Italia nei confionti della B ' Questa ha ritrattato quanto denunciato in sede di colloquio con l’assistente sociale e il medico legale del Servizio SVS il 17.3.2018, allorquando

---

[1] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B. pag. 20-21.

aveva riferito di essere stata segregata in casa non appena arrivata in Italia nel marzo 2018 e percossa pressoché quotidianamente: in sede dibattimentale la persona offesa, a fronte di specifica contestazione del Pubblico Ministero, ha dichiarato che "*quando ho rilasciato queste dichiarazioni ero abbastanza tormentata dagli eventi..,so con certezza che per qualche giorno si è comportato bene"*[1]. La B ha, invece, riferito di alcuni comportamenti aggressivi tenuti dall'imputato durante il periodo in cui i due si trovavano in si tratta, tuttavia, di
condotte non ricomprese nel capo d'imputazione sub d), laddove sono contestati i soli fatti commessi in Italia.
Gli episodi di lesioni come descritti non sono da soli idonei a integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p. contestato all'imputato: il lasso di tempo intercorso tra gli stessi non consente di ritenere sussistente il requisito della abitualità della condotta maltrattante, necessariamente richiesto dalla norma incriminatrice.
La materialità del fatto criminoso consiste, invero, in una condotta che si estrinsechi in più atti, realizzati in momenti successivi e collegati da un nesso di abitualità, cioè dalla continuità e ripetitività nel tempo, avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente sofferenze. Ne consegue che per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, quali quelli realizzati in danno della E lei caso di specie, accaduti a più di due anni di distanza l'uno dall'altro.

I fatti di cui al capo sub d) devono, pertanto, essere riqualificati ai sensi degli artt. 61 n. 11 quinquies e 582 c.p. e, in relazione agli stessi, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, non residuando alcun dubbio in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo allo stesso, anche alla luce delle dichiarazioni da questi rese in sede dibattimentale.
La punibilità del C è, tuttavia, esclusa in relazione all'episodio del marzo 2018: in assenza di prova certa in ordine alla durata della malattia conseguita alle lesioni cagionate alla B , dal momento che l'unico elemento valutabile a riguardo è il certificato del Pronto Soccorso, il quale attesta *"prognosi riservata",* deve ritenersi che questa sia stata di durata inferiore ai venti giorni. La fattispecie concreta è pertanto sussumibile nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 582 c.p. perseguibile a querela di parte. Alla luce della remissione di querela effettuata dalla persona offesa il 19 marzo 2018, manca la condizione di procedibilità in ordine ai fatti descritti come avvenuti in data antecedente e prossima al 17 marzo 2018.

Residua in capo all'imputato la responsabilità per i soli fatti commessi nel gennaio 2016, perseguibili d'ufficio alla luce della durata della malattia conseguente alle lesioni, giudicate guaribili in giorni trenta, come da certificato di Pronto Soccorso in atti.
Sussiste certamente l'aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 11 quinquies c.p., dal momento che come riferito dalla B i fatti come descritti si sono svolti alla presenza anche dei figli minori della coppia.

Trattamento sanzionatone

Le particolari modalità della condotta di cui al capo sub d), come riqualificata, realizzata nei confronti di persona particolarmente vulnerabile, atteso lo stato di gravidanza della B; all'epoca dei fatti, oltre alla gravità delle lesioni causate, giudicate guaribili in trenta giorni, non
consentono di attestare la pena base sul minimo edittale. In ossequio ai criteri direttivi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. si ritiene, pertanto, di determinare la pena base in mesi sette di reclusione. Non si reputa sussistente la recidiva semplice contestata: l'unico precedente dell'imputato, tra l'altro risalente nel tempo, attiene a delitti contro il patrimonio, sicché non si ritiene che la commissione del nuovo reato sia sintomo di maggior pericolosità e capacità delinquenziale dell'imputato.
Peraltro, la gravità del fatto, commesso in danno di persona legata all'imputato da una relazione sentimentale osta ai riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Alla luce di quanto osservato, applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., si ritiene che il C debba essere condannato alla pena finale di mesi nove di reclusione, con conseguente condanna di diritto anche al pagamento delle spese processuali. Non si ritengono concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: il fatto che l'imputato, dopo l'episodio del gennaio 2016, nel marzo 2018 abbia reiterato la condotta violenta nei confronti della medesima persona offesa, seppur non perseguibile per intervenuta remissione di querela, non consente di operare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533, 535c.p.p.

DICHIARA

Gì O C responsabile del reato a lui ascritto al capo d) riqualificato ai sensi degli artt. 61 n. 1 Iquinquies e 582 c.p., commesso in data anteriore e prossima al 19.1.2016 e lo

CONDANNA

alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dai reati a lui ascritti ai capi a), b), c), e) ed f) perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

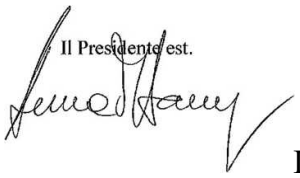

In giorni quarantacinque il termine per la stesura della motivazione

Milano, 17 gennaio 2019

[1] Cfr. verbale udienza del 10.1.19 teste B pag. 19.

N.R.G.TRIB. 700/18
N.R.G.N.R. 6184/17
N. Sentenza 613/19

Data di deposito

Data irrevocabilità

Estratto esecutivo al P.M.

Campione Penale

Redatta scheda il

Tribunale di.
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA
(art. 544 e aegg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Rossella Terrazzi, alla pubblica udienza del 12/06/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di: -M. $^{r}A_{t}$

Nato a 1974

Residente in z . *elettivamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., in viale*

N presso lo studio del difensore di fiducia, avv. del foro di

Libero -presente

Difeso di fiducia dall'Avv. del foro di i • presente;

A)per il reato p. e p.,dall'art. 572 c.p. perché, per eccessiva gelosia sottoponeva la convivente

CJ EI a maltrattamenti di carattere psichico e fisico, in particolare la obbligava a fare la

spesa solo in determinati orari, a praticare l'attività sportiva solo in casa, ad uscire di sera solo due volte all'anno, le impediva di parlare anche telefonicamente, con persone di sesso maschile; in più

; occasioni al insultava proferendo parole del tipo: "TROIA, PUTTANA E POCO DI BUONO,

STRONZA ", ALCOLIZZA TA, POCO DI BUONO, '-INCAPA-0E, 'NON-CAPISCI UN CAZZO, SEI

con calci e pugni sul corpo; in una occasione Te afferrava il braccio sinistro e la colpiva ripetutamente con calci alla schiena, la scaraventava fuori dal letto, afferrava per i capelli e la

colpendola ripetutamente con pugni e calci sulle braccia e sulla schiena,, e le impediva di uscire di casa per chiedere aiuto, chiudendo la porta a chiave ed inserendo l'antifurto, provocandole cosi un

E la costringeva a rimanere all'interno della stessa impedendole di uscire. Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo A)

In il 09.09.2015.

Pubblico Ministero: assolversi l'imputato da entrambi i reati ascritti perché il fatto non costituisce

reato;

Difesa'dell’ imputato: assolversi l’imputato da entrambi i reati ascritti con formula piena

MOTIVAZIONE

data 09.01.2018, l’imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza in data 20.06.2018, il Tribunale, presente la parte civile costituita in udienza preliminare, dichiarato aperto il dibattimento, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva le prove orali e documentali, come richieste dalle parti, Il Tribunale fissava, per la prosecuzione dell'istruzione dibattimentale, l'udienza in data 25.07.2018, calendarizzando le successive udienze. In tale udienza, il processo veniva rinviato, stante l'assenza dei testi.

Nella successiva udienza in data 21.11.2018, il Tribunale, preso atto della dichiarazione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi, rinviava il processo, sospendendo il corso della prescrizione, all'udienza del 05.12.2018, udienza di mero rinvio per impedimento della persona offesa che doveva essere escussa in tale udienza.

Nella successiva udienza in data 30.01.2019, la persona offesa revocava la costituzione di parte civile, essendo intervenuto un accordo risarcitorio. Nella medesima udienza, venivano escussi i testi e veniva acquisito, su accordo delle parti, ex art. 555, comma 4, c.p.p., il verbale di sommarie informazioni rese da C A in data 21.04.2016. Il processo veniva rinviato all'udienza in data 13.02.2019.

In tale udienza, venivano escussi i testi

Il processo veniva rinviato all'udienza del 10.04.2019.

In tale udienza, venivano escussi i testi !

.. .. a. Stante la rinuncia della difesa al teste L _ , assentita dal Pubblico Ministero, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale in relazione a detto teste. Nella medesima udienza, l'imputato M si sottoponeva all'esame, rendendo dichiarazioni. Su accordo delle parti, ex art. 555, comma 4, c.p.p., il Tribunale acquisiva il verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data 13.06.2017. Il processo veniva rinviato all'udienza del 12.06.2019.

All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti acquisiti e le prove assunte, le parti formulavano le rispettive conclusioni, come sopra riportate.

A fronte delle prove acquisite nel corso del dibattimento, come concordemente richiesto dalle parti, si impone emettersi sentenza di assoluzione dell'odierno imputato da entrambi i reati ascritti perché il fatto non sussiste.

La persona offesa, nel corso dell'esame dibattimentale, ha ricostruito la propria relazione con l'odierno imputato, dal momento della loro conoscenza sino alla rottura

del loro rapporto.

Peraltro, all'esito dell'attività istruttoria svolta, al di là dell'esistenza di un rapporto conflittuale con l'imputato, non è emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o morale della persona offesa né della libertà del soggetto caratterizzati da una condotta

unitaria ed abituale, elementi, che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia.

Dagli atti acquisiti e dalle testimonianze assunte, non è emerso un tale quadro di vessazione ai danni dell'odierna persona offesa da parte dell'imputato.

Deve rilevarsi che il concetto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., pur non definito dalla legge,

presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con

la previsione in esame,ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità,: assegnando autonomo rilievo penale a imposizione di un sistema, di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla

personalità della vittima e sui valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.

Risultano quindi esclusi dalla previsione del reato de quo soltanto gli atti episodici, puf lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria,

perchè traggono origine da contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualménte,fise ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico (cff. Cass. 45037/2010). : ;

Come ribadito dalla- di una condizione di soggezione del partner? non è '

configurabile il delitto dì maltrattamenti in famiglia (cfn Cass. 52-58/2016). .

Nel caso in esame, le risultanze istruttorie hanno accertato la presenza di una situazione di conflitto

fra le parti, elemento che contrasta con l'ipotesi accusatoria in quanto il conflitto postula la contrapposizione tra le parti che esclude lo stato di passività di una nei confronti dell'altra./,.

Deve/inoltre osservarsi- che, secondo costante giurisprudenza, injema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di

credibilità, possono...essere assunte,...anche da.sole, come, prova della responsabilità. dell'imputato,

"..fisenza che..sia indispensàbile_ap_plicare le regole probatorie di cui all'art. 1_92, commi terzo e quarto, ■ ...c.p.p., che richiedono..la presenza di riscontri esterni; solo,...qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso

fino a valutare opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. 29372/2010; Cass. S.U. 41461/2012)..

e

Nel caso in esame, la costituzione di parte civile è stata revocata, a seguito dell'integrale risarcimento del danno.

Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa non risultano precise, coerenti, lineari, non inficiate da salti logici o contraddizioni.

Inoltre, le dichiarazioni rese dalla persona offesa non hanno trovato pieno riscontro in quanto riferito da alcuni testi dell'accusa, in particolare C e B

Nessuno dei testi ha assistito alle violenze descritte dalla persona offesa né sono stati acquisiti certificati medici che attestino le lesioni descritte.

L'imputato poi, sin dalla fase delle indagini, ha riferito una versione diversa, anzi opposta, dei fatti che risulta corroborata dalle dichiarazioni, tra l'altro, del teste B e dalla documentazione prodotta dalla difesa (fotografie, messaggi scambiati dalla coppia).

Nessun riscontro è dunque emerso alle dichiarazioni della persona offesa, né dalle dichiarazioni rese dagli ulteriori testi né dalla documentazione acquisita in atti.

Dagli atti acquisiti e dalle testimonianze assunte, non è emerso prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un tale quadro di vessazione ai danni dell'odierna persona offesa da parte dell'imputato, non risultando sufficienti le sole dichiarazioni della persona offesa prive di alcun oggettivo riscontro.

Deve inoltre osservarsi che, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (cfr. Cass. 20647/2008).

Il delitto di maltrattamenti è configurabile quindi anche se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita, basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (cfr. Cass. 22915/2013).

In ogni caso, il delitto di maltrattamenti può essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro, anche non convivente purché la relazione tra i due sia di intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche (cfr. Cass. 30934/2015).

Nel caso (li specie, non risulta certo che si fosse instaurato alcuno stabile affidamento e solidarietà reciproca tra l'imputato e la persona offesa, anche tenuto conto del brève tempo intercorso dall'inizio della relazione.

Analoghe considerazioni valgono anche quanto al reato sub B). Come ribadito dalla giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 610 c.p., il requisito della violenza si identifica in /

qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione

(cfr. Cass. 48369/2017).

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata, è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o comunque, la significativa

- - riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto-passivo, -

essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che,

A pure ostruendo violazioni di regole deontologiche,etiche o sociali,si rivelino idone ia limitarne la libertà di moviménto, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà (cfr. Cass. 1786/2017).

Nel caso di spècie; la persona offesa non descrizione chiara del fatto; limitandosi a riferire che M avrebbe cambiato il codice per l'inserimento dell'antifurto, condotta che, anche se vera, non avrebbe comunque impedito alla donna di uscire di casa.

A fronte gli elementi di incoerenza emersi nel corso del dibattimento, non è possibile giungere ad

..... un giudizio, di colpevolezza a carico dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio,.. —

Si impone dunque, come concordemente richiesto dalle parti, l'assoluzione dell'imputato da entrambi i réati a lui ascritti perché il.fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530c.p.p

M A», nato a 1974, dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

12.06.2019.

Il giudice
Rossella Ferrazzi

Depositato in Cancelleria in data 26.06.2019.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Venera CALANDRA

Visto Proc. Gen. in data 11/7/19
Estratto cont.le not. il
Sentenza irrevocabile dal 11/9/19
20/9/19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Vita D'ANNA

TRIBUNALE di
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 617\19 SENT. in
data 12\6\ 2019
N.196\18 R.G.Trib.
N.5929\16 R.G.N.R.

Presidente
Giudice a latere
est.
Giudice a latere
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone di : Dott.ssa Renata Peragallo

Dott.ssa Cristina Ceffa
Dott.ssa Giulia Pulcina

alla pubblica udienza del 12 giugno 20 19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di
F A . nato in .1967 *elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv.,*

non presente

Difeso di fiducia dall'Avv.

IMPUTATO

A) in ordine al reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. per aver maltrattato psicologicamente fisicamente la propria coniuge convivente S. M *(n. a Marocco, il l 1954). Nella specie, maltrattamenti consistiti, tra l'altro:*

- *nell'insultare reiteratamente la propria moglie appellandola: "SEI VECCHIA"*
- *nel mese di giugno 2016, nell' ustionare il braccio con un ferro caldo nella circostanza utilizzato dall' indagato per cuocere degli spiedini, alla richiesta della p.o.*

di contribuire al pagamento delle bollette;

- *- ■ -in data.fi5;08.2016, nell'- afferrarla per i capelli, nel colpirla con pugni sulla testa, . tali da .lasciarla stordirla sul letto e nel cagionarle le lesioni meglio indicate nel*
- *- capo che segue; .. _ _ .....*

_ .

- *in data 05. 08.2016 nel privarla della libertà personale come meglio indicato nel capo*

C) - in data 05.08.2016 nel costringerla mediante minaccia e violenza a subire atti sessuali come meglio indicato al capo D)

- *Nel costringerla a pagare ogni bolletta delle utenze (luce, acqua, gas) e nell'impedirle di riscaldarsi all'interno dell'abitazione, spegnendo il riscaldamento al fine di non consumare il gas e di non pagare le spese come meglio descritto al capo E);*

nel minacciarla al fine di farsi consegnare i documenti di identità come meglio descritto al capo E)

Con .l'aggravante di aver posto in essere le suindicate condotte nei confronti del coniuge convivente

Fatti commessi in da aprile 2011 in permanenza '

B)in ordine al reato previsto e punito dagli art. 582-585 con rif. all'art. 576, co. In. S. 'M lesioni personali consistenti in:

"ANAMNESI PERSONALE DI TRAUMA PSICHICO DA'VIOLENZA FISICA"

GUARIBILIUN GIORNI AS.C.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di

Fatti commessi in in data 05.08.2016

C) in ordine al reato previsto e punito dall'art 605 co.2 n. 1) c.p., perché privava il coniuge convivente M della libertà personale; in particolare dopo averla afferrata per i capelli e dopo averla colpita con pugni in testa tanto da lasciarla stordita.

alle ore 22.00.

Fatto commesso in data 05. 08.2016

D) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 609 bis, 609 ter n.4 c.p., perché con violenza meglio di seguito descritta, costringeva il coniuge convivente S M a subire mentre lapercuoteva con pugni tanto da stordirla, e dopo averla immobilizzata sul letto legando ciascuna gamba con un corda, di cui una estremità alla caviglia e l'altra ai piedi' del letto per costringerla a tenere le gambe divaricate, la penetrava vaginalmente; Con l'aggravante di aver posto in essere le suindicate condotte nei confronti del coniuge convivente.

Fatto commesso in in data05.08.2016

- sul letto, la privava del telefono cellulare e la chiudeva in camera da letto dalle ore 16.00

E) in ordine al'reato prèvisto e punito dall'arti. 81 cpv, 629 c.p,.; perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, con violenza e minaccia meglio di séguito descritta

pagare le, bollette della luce, dell'acqua, del gas si. procurava un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, violenza e minaccia consistita:
- afferrandola per i capelli, colpendola con pugni in testa, sulla schiena e sulla faccia e con calci su tutto il corpo dicendole "SCEMA LE BOLLETTE LE DEVI PAGARE

- impedendole, spegnendolo, di attivare il riscaldamento alfine di non pagare alcunché; minacciandola con un coltello dicendole "TROIA, DAMMI I DOCUMENTI" perché gli consegnasse i documenti di identità per ottenere la carta di soggiorno nel territorio italiano.
Fatti commessi in i *da aprile 2011 in permanenza*

Con l'intervento del P.M. dott.ssa Stefania Brusa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

II P.M. chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 2 c.p.p. per tutti i capi di imputazione. La difesa chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 c.p.p. *o,* in subordine, ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo.

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 9\ll\2017 all'esito dell'udienza preliminare, in cui la persona offesa, S M si costituiva parte civile, il
GIP presso il Tribunale di citava a giudizio E A*
fissandone la comparizione davanti a questo Tribunale in composizione collegiale per l'udienza del 21\2\2018 per rispondere delle imputazioni di cui agli artt. 572, 582, 585 in relazione agli artt. 576 c. 1 n. 5, 605 c. 2 n. 1, 609 bis, 609 ter n. 4 , 81 cpv., 629 c.p. come compiutamente tutte indicate in epigrafe.
All'udienza in data 21\2\20l8, in difetto di eccezioni preliminari , veniva aperto il dibattimento con l'esposizione dei fatti e la richiesta delle parti di ammissione delle prove , ammesse previa valutazione di ammissibilità e rilevanza . All'udienza in data 30\l\2019 venivano acquisite le deposizioni di Si M teste di lista del PM e di C T: teste in comune
alla PM e alla difesa, si procedeva all'esame dell'imputato e veniva escusso il consulente tècnico B D , teste di lista della difesa, di cui il
Tribunale acquisiva la consulenza tecnica con allegati tabulati telefonici dell'utenza in uso all'imputato; venivano altresì acquisiti il certificato medico del Pronto Soccorso dell'ospedale " ’ - •
- rilasciato alla

persona offesa S M in data 2016 e documentazione prodotta dalla difesa. All'udienza in data 20\3\2019 le parti prestavano il consenso alla conservazione di utilizzabilità dell'attività istruttoria svolta dal Collegio in diversa composizione e l'udienza veniva rinviata per consentire alla difesa di attestare - in conformità alla richiesta avanzata dal PM, cui la parte civile si associava- la provenienza dei tabulati telefonici citati, allegati alla consulenza tecnica di parte (documentazione che veniva depositata in atti in data 15\5\2019) . Con nota depositata in data 20\5\2019 il difensore della parte civile rinunciava al mandato conferitogli. Rinviata l'udienza del 5\6\2019 su istanza della: difesa , alla successiva udienza celebratasi in data 12\6\2019 terminata.. l'attività istruttoria dibattimentale/ la difesa e il PM rassegnavano le W. ’

proprie conclùsionincomé in -epigrafe riportate (ùnèntre la-parte civile,che non provvedeva a nominare altro difensore, non presentava conclusioni scritte , la ; sua costituzione dovendosi intendere così revocata ex art. 82 c. 2 c.p.p.) e il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo. '

Gli elementi di prova .

Si anticipa sin d'ora da parte di questo Collegio che l'acquisito compendio probatorio non consente di fondare giudizio di responsabilità penale . dell'imputato per i reati ascrittigli, resistente al vaglio processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio'.

La vicenda di cui è odierno processo trae origine dalla denuncia- querela sporta nei confronti dei l'odierno imputato da S M< in data 9\8\2OÌ6 e integrata il successivo 19\T\ 2016 A

Pare dunque opportuno prendere le in aula dalla predetta, che verranno qui di seguito sinteticamente riportate .

II 9 agosto 2001 in Marocco S M ;[1] -contraeva matrimonio[2] con F *A* _ , odierno imputato, il quale per i successivi sette anni rimaneva a vivere nel Paese natio, mentre la moglie faceva ritorno in Italia, ove stabilitasi sin dal 1990, acquisendo anche la cittadinanza italiana .

Nel 2008 S richiedeva il ricongiungimento familiare e il coniuge F la

- raggiungeva: in Italia l'mmo successivo.

, ” “A Per i primi due anni successivi “ah suo arrivo in Italia l'imputato, che non parlava la lingua italiana, non svolgeva attività lavorativa e veniva mantenuto da S che , anche quando nel 2011 il coniuge incomincerà a lavorare, si troverà costretta a continuare a pagare tutte le utenze domestiche e il canone di locazione dell'appartamento[3], in quanto F se ne disinteressava e inviava i soldi in Marocco alla zia, senza neppure provvedere a fare la spesa

“ Dal 2016- l'imputo incominciava à percuotere S che ripercorreva in aula - - " l’episodio , occorso in occasione della festa i si amica di Abramo nel mese

di giugno 2016 , in cui E , con un ferro caldo da spiedino che aveva in mano , le Ustionava il braccio a sèguito di una discussione fiata'per il pagaménto delle bollette a cui l'imputato non voleva provvedere *X.* S nell' occasione.
non si recava in ospedale.

. [2] Matrimonio non registrato in Italia, come risposto da S a una domanda del PM. ....
3. Sia le utenze di luce e gas sia il contratto di locazione erano intestasti a S ' ML__, __„7·
4. «Sempre problemi del pagaménto delle bollette, la spesa, il frigo vuoto, non c'è niente . Mi arrangio
Da sola, che se no prendo e me ne vado a mancare a casa di mio fratello >> ; cìr, pag,.
6_deposizione

originato sempre da questioni economiche[5] , in specie dal mancato pagamento di alcune bollette scadute e , come riferito dalla persona offesa , «*anche per la spesa, perché non mi trovo niente al frigo, non mi trovo neanche il latte . Non mi trovo niente. E lui lavora* [6]*[,..] fa 10 ore di lavoro [...]»* [7].

Il successivo 5\8\2016 , ultima giornata lavorativa prima delle ferie estive, l'imputato rincasava alle ore 16.00 e scoppiava un diverbio tra i coniugi

F percuoteva S con un pugno sulla testa e uno sulla schiena , tirandole altresì un calcio nel sedere e afferrandola per i capelli, intimandole di «*stare zitta* » e apostrofandola con il termine «*vecchia*».
Poi l'imputato usciva di casa verso le 17.30-18.00, chiudendovi dentro S e portandosi via le chiavi di casa , anche quelle della persona offesa, e il telefono cellulare di quest'ultima .
Quando F rincasava verso le 21.30 [1][2][3][4] pretendeva di fare l'amore con S e, al rifiuto di questa , si procurava una corda in cucina e le legava la mano destra con il piede destro e la mano sinistra con il piede sinistro, quindi, dopo averle sfilato le mutande , la violentava , consumando un rapporto vaginale, al termine del quale andava in bagno a lavarsi e poi si coricava lasciandola legata nel modo descritto.
S , in lacrime, riusciva lentamente a slegarsi da sola e all'alba del giorno seguente , 6\8\2016, sentiva l'imputato uscire di casa (alle 4.00 di mattina) dopo avere ricevuto una telefonata sul telefono cellulare . S ' si recava al pronto soccorso dell'ospedale ove le veniva rilasciato un certificato medico recante diagnosi di «*anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica* » in paziente con riferita aggressione fisica e violenza sessuale, con prognosi alla dimissione di giorni 4 [5].

L'imputato il 6\8\2016 partiva per il Marocco, come successivamente appreso dalla persona offesa[6], e vi trascorreva le vacanze estive (22 giorni), spendendo 3.000 euro , mentre S ' rimaneva a casa senza soldi, *«senza mangiare, senza spesa, senza niente. Anche le bollette sono rimaste ...non sono*

pagate»"[7]. c Al suo rientro al domicilio coniugale , l'imputato e S conducevano vite da separati in casa, ciascuno provvedendo a sé . Si /, ' " intestataria di un conto corrente; continuava a dover provvedere

pagamento delle bollette domestiche e del canone di locazione dell'appartamento / ritrovandosi in gravi difficoltà economiche in quanto disoccupata dal 2014 , data dalla quale svolge saltuariamente mansioni di badante per alcune ore, e non minimamente aiutata , per il proprio sostentamento personale , dal coniuge , che le negava 50 euro per una visita medica oculistica (mentre l'imputato pagava le proprie visite mediche e "Spendeva altresì 350,00 euro > nel periodo di Ramadan> per un'offerta a una Moschea, come S scopriva vedendo una quietanza di pagamento che poi l'imputato faceva sparire).

La persona offesa riferiva che P nel novembre 2016.la. minacciava in. due .

occasioni con un coltello, per ottenere I documenti che gli erano necessari per il conseguimento della cittadinanza italiana, rifiutatigli dalla persona offesa[8]

... riferiva che E si procurava senza il suo permesso le fotocopie della sua carta di identità e del suo passaporto - fotocopie che la persona offésa trovava nascoste sotto il divano di casa, nel farete pulizie -per poter ottenere la

carta di soggiorno Inoltre l'imputato l'apostrofava con il termine << vècchia¯ -

—_. dicendole che .invece lui era ancora giovane e aveva bisogno di cercarsi un'altra - - — ... compagna, la spintonava e spegneva il riscaldamento *in .casa, «perché lui non .....*

vuole pagare ...»

Nel mese di marzo 2017, alla notifica dell'avviso di conclusioni indagini ex art.

i fatti-di cui è causa, l'imputato lasciava il domicilio: coniugale e /nell'estate 2018 presentava richiesta di divorzio presso la competente A/Q in Marocco e S promuoveva azione civile , parimenti in Marocco, per ottenere il mantenimento dall'imputato.

La teste C T i ,. titolare di un'azienda di materie plastiche e datrice di lavoro dell'imputato,.assunto nell'aprile 2Q14 a tempo determinato e dalla ditta verosimilmente tra le 16. 30 e le 17.00 , giusto « *il tempo di fare la doccia[9], di salutare chi c'era [...]»[10].*

L'imputato , sottopostosi a esame, dichiarava di essere arrivato in Italia nell'anno 2009 , confermando di avere incominciato a lavorare nel 2011 [11][12]e riferendo di avere sin da allora pagato, presso gli Uffici Postali, il canone di locazione dell'appartamento e le bollette delle utenze domestiche (luce elettrica e gas) consegnategli da S . F dichiarava che , ricevuta la retribuzione, provvedeva inoltre a fare la spesa per tutto il mese .

Il venerdì 5\8\2016 l'imputato rincasava alle 17.30 ; S non era in casa né vi faceva rientro nelle ore successive , in quanto all'epoca lavorava come badante in Tra date e rincasava solo nelle giornate di sabato e la domenica.

F nella serata del 5\8\2016 sentiva telefonicamente la moglie, che era a conoscenza della sua partenza per il Marocco e che infatti nei giorni precedenti gli aveva consegnato una valigia di vestiti da recapitare al proprio fratello in Marocco.

F dichiarava di essersi recato in bicicletta a , ove giungeva verso le ore 18.30, da un amico , tale S (fonetico), attualmente dimorante in , con il quale partiva in auto per recarsi in Marocco, passando per la dogana 8. Con loro viaggiavano altri quattro amici di S , a bordo di un'altra autovettura. Prima di partire perii dopo le 20.00

circa il gruppo, riunitosi a casa di S; verso le 19.30, si recava in per consumarvi la cena,

F negava di avere mai litigato con la moglie per la questione del conseguimento della cittadinanza italiana o per il pagamento delle bollette, negava di aver ustionato S con un ferro arroventato per gli spiedini e di averla mai chiusa in casa .

B Davide, perito elettronico iscritto al ruolo dei periti esperti ' della

Camera di Commercio di e specializzato in Informatica Forense,

riceveva dalla difesa l'incarico di redigere una consulenza tecnica per verificare i tabulati storici del traffico telefonico intercorso tra l'utenza cellulare dell'imputato e quella della persona offesa in data 5\8\2016 e nei giorni successivi. Il teste riferiva che dalla disamina dagli acquisiti tabulati dell'operatore telefonico , gestore dell'utenza cellulare intestata

all'imputato , risultavano in particolare due telefonate effettuate dall' utenza dell'imputato - aggancianti la cella telefonica di

- all'utenza intestata

a §. . collegata alla cella di C. [13]-", una alle ore 16.43 e Una alle ■ore l^^^r 16.47. Alle 16.59 veniva registrata una telefonata effettuata

dall'udienza di : S; z agganciante sempre la cella di G , a quella^di-F -,

Alle ore 18.23 e alle ore 19.06 F effettuava delle chiamate verso utenze agganciente la cella di

diverse da quella della persona offesa : durante la prima F . risultava collegato alla cella di , mentre la seconda telefonata in uscita agganciava la cella di (con copertura sino a i.
A partire dalle ore 3.49 del giorno 6\8\2016 1 ...
.dell'imputato
: - risultava agganciare cèlle di operatori telefonici stranieri,-francesi e spagnoli. Dal tabulato storico dell'operatore emergeva che dalle ore7 3.49 dèi 6\ 8\2016 sino alle ore 20.19del 28 agosto 2Q16 non veniva registrato alcun dato di connessione dell'utènza telefonica cellulare dell'imputato sulla rete italiana. . Il feste riferiva che dai tabulati dell'utenza telefonica intestata a S risultava effettuata, in data 5\8\2016 , alle ore 18.19, una telefonata verso un'utenza in ....,, „ -...Marocco , La telefonata agganciava inizialmente là cella, di 2è-
terminava -agganciandola cella di V a indicare verosimilmente uno

Orbene, il narrato accusatorio della persona offesa ■ S -M ; inserito-e - - - - - letto nel complessivo compendio probatorio acquisito, come già anticipato non _ _ consente di fondare , al di là di ogni ragionevole dubbio, un giudizio di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.
intestazioni mosse. dal/FM in se de idi esame >- unitamente alle numerose.
.. spostamento - della persona : durante la conversazione telefonica- -, trattandosi di celle di copertura non contigue tra loro/ .

. domande; poste dalla Presidente del Collegio,: contribuito porre in evidenza le plurime incongruenze intrinseche che hanno scandito la ricostruzione operata in sede dibattimentale dalla persona offesa delle condotte delittuose addebitate a F minanti la credibilità è attendibilità della stessa.
Prendendo le mosse dalla dinamica del delitto più grave in imputazione , Quello di violenza sessuale aggravata, si deve evidenziare innanzitutto la non congruenza tra le modalità di immobilizzazione della persona offesa da questa descritte, agli Inquirenti in sede di'denuncia -querela; e trasfuse nel capo D) di imputazione - ossia legatura con una corda di ciascuna caviglia della vittima ai piedi del letto - e quelle invece riferite in aula da S nel corso della sua opposizione testimoniale confermate e ribadite espressamente mente dalia predétta
Anche a seguitò, di contestazione del -PM e. di specifiche

amabilmente contrastante con i principi della fisica , prima ancora che logica, è inoltre l'ulteriore particolare , narrato, in aula dalla persona offesa , di essere stata spogliata delle mutande dall'imputato dopo essere stata legata nella descritta posizione.

E ancora: S riferiva che il coniuge , consumata la violenza sessuale, si addormentava, lasciandola legata , e che lei riusciva lentamente a slegarsi da sola , circostanza integrante ulteriore incongruenza sia logica - non comprendendosi infatti la fattibilità dinamica di simile operazione, ponendosi mente al fatto che la persona offesa [14] si trovava con le mani e i piedi tra loro legati insieme- sia intrinseca , raffrontando tale descrizione degli eventi riportata in aula con quella fornita agli Inquirenti, cioè di essere stata slegata, dopo circa una decina di minuti dall'asserito, consumato rapporto sessuale vaginale, dallo stesso F

Né persuade della credibilità soggettiva della persona offesa la giustificazione, dalla stessa addotta in risposta alla contestazione del PM sul punto , di non ricordare più con precisione, per il lasso di tempo trascorso dal fatto, in quanto la obiettiva e incontrovertibile traumaticità correlabile a un simile genere di evento delittuoso, *afortiori* se costituente un *unicum* nell'esperienza di vita della persona offesa, come dalla stessa riferito, ben avrebbe dovuto imprimersi indelebilmente nella sua memoria.

A tali profili di incoerenza nella narrazione accusatoria di S si aggiungono ulteriori elementi di incongruenza estrinseca , che evidenziano rilevanti criticità dal punto di vista della credibilità oggettiva della persona offesa, le cui dichiarazioni sono risultate contraddette da riscontri esterni.

S affermava che l'imputato , il giorno 5\8\2016, rincasava dal lavoro alle ore 16.00, quindi usciva verso le 17.30 - 18.00 (dopo un violento diverbio tra i due nel corso del quale F percuoteva S con pugni, calci e la afferrava per i capelli) e rientrava nuovamente al domicilio coniugale tra le ore 21.00 e le ore 22.00, consumando la violenza sessuale in danno di S Quindi F , secondo la testimonianza della persona offesa, usciva di casa all'alba del 6\8\2016 , verso le 4.00 (e partiva per il Marocco , come S sosteneva di avere appreso solo in seguito a una telefonata della sorella).

Orbene , la scansione oraria indicata dalla persona offésa è confutata sia da prove dichiarative sia dall'analisi dei tabulati [15]del traffico telefonico delle utenze intestate all'imputato e alla persona offesa e delle celle di copertura agganciate.

La teste C T , datrice di lavoro di F , dichiarava che in data 5\8\2016 { ultimo giorno di apertura della ditta prima della chiusura estiva) il turno lavorativo di tutti i dipendenti terminava alle ore 16.00 , ossia proprio l'ora in cui, secondo S , il coniuge avrebbe fatto rentro in casa .Dalla deposizione di O emerge che F -, -nel giorno indicato rincasava dopo le 16.30, considerati i tempi tecnici necessari a farsi la doccia (prassi comune operai addettì^&mescola/ marisipne ricoperta dall'odiemo

imputato) , a salutare gli altri dipendènti e quindi a spostarsi in bicicletta (mezzo di trasporto utilizzato da F) dalla città di , sede della ditta , al domicilio coniugale, sito nel Comune di * .

La circostanza è Confermata dalla disamina dei tabulati telefonici dell'utenza intestata a F il quale il 5\8\2016 effettuava , nella finestra temporale di interesse, due telefonate a S , una alle ore 16,43 (chiamata della durata di 2 secondi) e una alle successive ore 1'6.47 , chiamata della durata di oltre 15 minuti , che veniva effettuata mentre'F era collegato alla cella' sita in (e S era invece agganciata alla cella ubicata in). Alle . 16.59_S .agganciando la di. , .effettuava una chiamata di.1L.. LJ secondi a F , sempre collegato alla cella di .- —: r z -

Quindi , considerando la localizzazione geografica di F in) almeno sino alle ore 17.00 e il tempori spostamento in bicicletta per ricoprire la "distanza tra - i Comuni "dr il riéntro? di ! J?

all'abitazione domestica si può credibilmente stimare sia avvenuto alle ore - -

17,3.0 , come dichiarato dall'imputato in sede di esame,, orario, in.cui invece , a dire di S l'imputato sarebbe nuovamente uscito di casa dopo averla" riaggredita fisicamente in casa (evento ' su cui ci si soffermerà in seguito , esaminando i capi B)eC) di imputazione).

S colloca temporalmente là violènza sessuale subita dal coniuge dopo il successivo rientro di questi al domicilio, riferito avvenuto tra le 21.00 e le 22.00, zi sostenendo che l'imputato, partiva perii- il 6\8\2Q1 ó all'alba o verso le

Per contro i tabulati telefonici dell'utenza intestata a F dimostrano l'esistenza di «*un'attività di traffico voce in roaming e SMS tramite connessione a - centrali telefoniche collocate-in e in* : »[23] che consente di geolocalizzare l'imputato in territorio estero europeo quantomeno dalle ore 3:49:52 . del giorno 6\8\2016 [16][17]- orario in cui il suo cellulare si connette a centrali telefoniche collocate sù suolo francese- dato probatorio esternò che ammanta le . . dichiarazioni ■ dell'imputato,' relative ai suoi? spostamenti- il giorno 5\8\2016,r nella fascia temporale che qui interessa, di credibilità e attendibilità, contestualmente e ulteriormente svelando l'incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni rèse dalla persona offesa non confermate ' elemento probatorio esterno?^-?,- chè- impongono quindi pronuncia assolutoria , ex art. 530 c. 2 c.p.p., di F dall'addebito di violenza sessuale®^* contestato al capo D).

Ad analogo giudizio si deve pervenire , in conformità alle richieste assolutorie u delle parti, in relazioni a tutte le ulteriori contestazioni in esame, che possono essere affrontate congiuntamente seguendo la scansione descrittiva in fatto di cui al capo A) di imputazione, relativo al delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p., la cui formulazione richiama infatti anche tutti i successivi addebiti

delittuosi di lesioni personali, sequestro di persona, estorsione (oltre che di violenza sessuale, di cui si è già trattato).

Le condotte maltrattanti imputate a F rinvengono unica fonte di prova nelle dichiarazioni accusatorie di £ , la cui credibilità oggettiva lascia

perplesso questo Collegio 25, come già argomentato, imponendo quindi conferme da elementi probatori esterni , invero difettanti o comunque non dirimenti oltre ogni ragionevole dubbio (con riferimento al reato di lesioni di cui al capo B) di cui si dirà).

S denunciava agli Inquirenti di avere patito, sin dal 2011, un vissuto domestico scandito dalle aggressioni fisiche del coniuge nei suoi confronti e dall'ingiuria, da questi rivoltale, di "*essere vecchia*" .

In aula S ha smentito di essere stata «picchiata » da F sin dal 2011[18][19], come in precedenza sostenuto, spostando temporalmente gli agiti eteroagressivi del coniuge a decorrere dall'anno 2016 , di preciso dal giorno 5\8\2016 (cioè dal giorno dell'episodio di violenza sessuale) [20], salvo poi, non spontaneamente , ma solo a seguito di contestazione del PM , a sostegno della memoria, riferire l'episodio del precedente mese di giugno 2016 , in cui F le avrebbe ustionato il braccio con un ferro caldo utilizzato per la cottura degli spiedini, evento peraltro non riscontrato da alcun referto medico né riferito da eventuali testimoni.

Anche in relazione alla lamentate percosse ricevute dal coniuge, sempre per questioni economiche legate alle richieste , avanzate dalla persona offesa all'imputato, di provvedere al pagamento delle bollette scadute delle utenze di luce e gas, il narrato di S si caratterizza per genericità, non confortato né da richieste di interventi alle FF.OO , né da certificati medici né da altre testimonianze.

Parimenti generiche le doglianze di S delle condotte sopraffattone, di natura verbale, dell'imputato nei suoi confronti, risolventesi nell'essere apostrofata di sovente con l'epiteto «vecchia» , comportamento maltrattante non provato da altre fonti (al pari di tutte le ulteriori accuse mosse da S -a-[1]

F) e privo altresì di emergenze istruttorie indicative dell'instaurazione di quel sistema di sistematiche vessazioni ’che avviliscono da^ers©nalità----dd—^----[d]-.--- - soggetto passivo e costituiscono per lo stesso fonte di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita, in cui si sostanzia il delitto di maltrattamenti, per costante giurisprudenza di legittimità .

L'unico episodio descritto in termini circostanziati (dunque isolato e non idoneo a integrare il requisito dell'abitualità postulato dal delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p.) è quello del 5\8\2016 in cui F , al suo

rientrò a casa dal lavoro, l'avrebbe colpita con un pugno in testa e con uno alla schiena e con un calcio nel sedere, afferrandola inóltre per i capelli, con ciò provocandole le lesioni di cui al certificato rilasciatole il.. giorno successivo dall'ospedale (contestate .autonomamente

Peraltro la lettura di tale referto medico non pone alcuna evidenza clinica obiettiva- di contusioni o ecchimosi comprovanti la dinamica dei fatti descritta. dalla persona offesa , invero contenendo una diagnosi codificata di 77*anamnesi" . personale , di trauma , psichico da violenza.-fisica*", quindi di un'alterazione funzionale di natura psichica r autoreferenzialmente fondata sul solo racconto è dalle più disparate cause" non già di una-alterazione

funzionale fisicamente obiettabile ed eziologicamente compatibile con i-pugni e i calci asseritamente ricevuti dall'imputato .

Quanto al sequestro di persona -, descritto quale esempio di condotta maltrattante al capo A), è autonomamente contestato al capo C) di imputazione

7 si debbono caratterizzanti le. dichiarazioni:

' rese dalla persona offesa , che in aula lamentava di essere stata chiusa in casa - ;u dall'imputato , sempre in data 5\8\2016, dalle 17.30 circa sino a orario compreso tra le 21.00 e le 22.00, privata sia delle chiavi di casa sia del telèfono cellulare, mentre in sede di denuncia-querela riferiva che il coniuge la chiudeva in camera da letto impedendole di mangiare [28].

Le incongruenze, temporali estrinseche della .ricostruzione dei fatti da sonò già state sottolineate nel trattare accusa di violenza sessuale (à „ dire della persona offesa F' sarebbe uscito di casa alle 17.30 circa, dopo il rientro dal lavoro alle precèdenti ore 16.00, e sarebbe rincasato tra le 21.00 e le 22.00, mentre invece le prove dichiarative - cfr. teste C e soprattutto

la disamina dei tabulati telefonici comprovano la versione dell'imputato ,

collocandone la presenza al domicilio coniugale non molto prima delle ore 17.30, e credibilmente escludendone il successivo rientro in tarda serata, tra le

21.00 e le 22.00 , se è vero che , come emerge dai tabulati telefonici, l'utenza cellulare dell'imputato a partire dalle ore 3.49 del 6\8\2016 agganciava centrali

telefoniche francesi e poi- spagnole dato - tecnico - avvalorante la

scansionetemporale degli eventi indicata durante l'esame da F che riferiva di

[28] Cfr. contestazioni del PM a pag. 9 della deposizione S

trovarsi in viaggio in auto, diretto in Marocco, nella fascia oraria, tra le 21.00 le 22.00, indicata daS). ®
Ulteriormente si deve sottolineare la telefonata, parimenti attestata dai tabulati u telefonici acquisiti agli atti, effettuata da S in data 5\8\2016 a patire dalle ore 18.19 , a utenza telefonica marocchina, telefonata di lunga durata incominciata con il telefono cellulare della persona offesa agganciante cella sita in e terminata con collegamento alla cella di , a
dimostrazione del fatto che , in orario in cui S avrebbe dovuto essere sequestrata in casa senza cellulare, la stessa non solo aveva la disponibilità del telefono cellulare ma si trovava anche in spostamento dal Comune di a quello di (né l'apparecchio cellulare poteva trovarsi nella materiale
disponibilità dell'imputato , anziché in quelle della persona offesa, posto che negli stessi minuti in cui l'utenza cellulare di S era occupata in una chiamata verso il Marocco e in spostamento, durante là stessa , tra e
, l'imputato riceveva sulla propria utenza cellulare una chiamata, alle ore 18.23 , mentre si trovava collegato alla cella di ;, mentre alle
successive 19.06 effettuava una telefonata collegandosi a cella ubicata nel diverso Comune di [21]).
Quanto al costringimento , con violenza e minaccia , a pagare le bollette delle utenze domestiche , è la stessa S a dichiarare , durante la sua deposizione testimoniale, che provvedeva a pagare , di fronte al riferito disinteresse del coniuge, causa di frequenti litigi, non in quanto minacciata o percossa con calci e pugni [22][23] , ma per non rischiare l'interruzione degli allacciamenti alla rete idrica, elettrica e del gas : « *PM : [...] Ma lui [* riferito all'imputato : n.d.r.] *le imponeva di pagare le bollette con i suoi soldi oppure semplicemente se ne faceva carico lei ? TESTIMONE S : No signora. Io le bollette obbligatorie da pagare, perché sono tutte intestate a nome mio: l'affitto, il gas, la corrente . Non posso non pagare , perché se staccano io rimango in casa senza niente . Lui che se ne frega , perché non frega niente . Sono tutte a nome mio* » [33].
Peraltro incidentalmente si rileva che la circostanza dell'effettuazione dei pagamenti delle bollette da parte di S , titolare di autonomo conto corrente, non è stata dalla predetta comprovata neppure documentalmente . Intrinsecamente incoerenti e illogiche le accuse mosse da S a F di averle impedito , spegnendolo, di attivare il riscaldamento al fine di non dover pagare le relative spese, posto che è la stessa S a sostenere di provvedere personalmente al pagamento delle spese di riscaldamento e , di conseguenza, non si comprende quale profitto ne avrebbe tratto l'imputato a spegnere il riscaldamento

al suo rientro in casa alla sera dal lavoro, impedendo a S di riscaldarsi ma rimanendo così lui stesso al freddo e senza conseguire alcun vantaggio economico. Inoltre ulteriore incongruenza risiede nel fatto che la persona offesa , quando si trovava in casa da sola (trascorrendo il coniuge la^^^ maggior parte della giornata al lavoro fuori casa) non aveva impedimento alcuno ad - accendere il riscaldamento -, -come emerso nel corso della sua deposizione.

Quanto alfine alle contestate condotte minacciose poste in essere da F per costringere S a consegnargli i documenti necessari ad ottenere la carta di soggiorno nel Territorio italiano, il narrato della persona offesa si qualifica ancora una volta di incongruenza sia intrinseca sia estrinseca, Sotto il primo profilo S riferiva due episodi, entrambi collocantisi nel novembre 2016, in cui F. la minacciava con un coltèllo intimandole la consegna dei suoi documénti di identità necessari a richiedere la carta di soggiorno, richiesta alla

.....quale S non accedeva ,_ raccontando poi in termini un po' confusi che l'imputato, dopo essere rientrato: dal Marocco a fine agosto 2016, le «rubava

- » le fotocopie della sua carta di identità e del suo passaporto , che. rinveniva, poi occultate sotto il divano nel fare le pulizia di casa, per poter ottenere la carta

di-soggiorno [24] .... Orbene questa «sottrazione?temporanea, diparte di F delle fotocopie dei documenti di identità della persona offèsa , che sarebbero poi state curiosamente e inesplicabilmente occultate dall'imputato sotto il divano dopo il loro utilizzo, oltre a non integrare in sé gli elementi strutturali materiali del reato di estorsione-, se collocata , sul piano temporale,

antecedentemente i riportati episodi di minaccia a mano armata nel novèmbre .. 2016 , agiti proprio .al fine di ottenere i documenti di identità di S ,

priverebbe gli stéssi di ogni utilità pratica e quindi della loro criminogenesi.

Qualora invece tale sottrazione venisse collocata in epoca temporale successiva

"agli episodi di minacciala fini estorsivi del novembre 2016 -, si deve rilevare come questi ultimi si- pongano comunque in,--termini di-- illogicità : e;;

incongruenza con il dato probatorio estrinseco costituito dalla richiesta di rilascio di permesso di soggiornò presentata da F alla competente

Questura sin dal precedente mese di settembre 2016 [25], pressoché contestualmente alla trasformazione del contratto lavorativo dell'imputato a

tempo indeterminato [26], a riprova del fatto che l'imputato fosse già in possesso dei documenti necessari alla richiesta di rinnovo, sì che i successivi agiti estorsivi di novembre 2016 rimarrebbero orbati del fine di profittò:. - - -

Le argomentazioni che precedono appalesano l'insufficienza e contraddittorietà delle prove acquisite in ordine a tutte le fattispecie delittuose ascritte all'imputato il quale, dì conseguenza, deve essere mandato assolto dalle stèsse ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.. _ .

Visto Kart. 544 c. Ili si determina in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 11

P.Q.M.

Visto Kart 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

F A da tutti i reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste .

Motivazioni in 90 giorni

---

[1] Correlate anche al fatto che S non poteva più lavorare otto ore al giorno , come in passato, quale collaboratrice domestica a causa di problemi di salute (artrosi alle gambe).

.6 Percependo una retribuzione di 1.700,00 euro, come riferito dalla persona offesa.

[3] Cfr. pag. 7 deposizione S

[4] *TESTIMONE S ' : Mi sembra che dalle 9, 9 e mezza, IO così. Non mi ricordo l'orario giusto » :*

cfr. pag. 18 deposizione.

[5] Cfr. certificato medico datato 6\8\2016 acquisito al fascicolo dibattimentale, recante indicazione di -

rifiuto da parte da Si ' di trasferimento presso l'Ospedale di per la consigliatale

consulenza ginecologica. In aula, a specifica domanda della Presidente, la persona offesa confermava di non essersi sottoposta a visita ginecologica.

)0 S riferiva di non avere visto alcun bagaglio del marito in casa e di avere appreso la circostanza da una telefonata ricevuta dalla propria sorella, che la informava che l'imputato era arrivato in Marocco, circostanze entrambe poco credibili : la prima in quanto, all'evidenza, è impossibile che F , sapendo di assentarsi per tre settimane dall'Italia, non avesse preparato alcun bagaglio , anche di modeste dimensioni; la seconda in quanto in data 6\8\2016 l'imputato, allorché si trovava già fuori dal Territorio italiano, effettuava due telefonate all'utenza di S , una alle ore 13.50 (della durata di un secondo , quindi verosimilmente non riuscita) e una alle ore 16.19 (della durata di oltre 5 minuti) ,quest'ultima nel corso della quale è altamente improbabile che 8 non sia stata informata del soggiorno estero del coniuge .

/ dal 16\9\2016, con contratto a tempo indeterminato , con inquadramento di operaio addetto alle mescole e retribuzione base mensile; netta di 1300,00 euro/ con orario di lavoro flessibile sulle 12 ore in due turni, riferiva che nella data del 5 agosto 2016 il turno di lavoro era dalle ore 8.00

alle ore 16 per tutti i dipendenti, in quanto ultimo giorno lavorativo prima della . chiusura estiva per ferie-, e che quindi l'imputato , che si recava al lavoro in bicicletta , era uscito

[7]-Cfr. pag. 11 deposizione S

[8]-«f...J *Io h detto di nò : "Tu* /rif. All'imputato : n.d.r.] *mi picchi, non paghi le bollette, non tifai da mangiare* : cfr. pag 16 deposizione S che , in sede di controesame, riferiva di avere in ' passato necessario a ottenére per il¯ rinnovo del permesso di soggiorno.

[9] Come d'uso fare dagli addetto alle mescole : cfr. pag 31 deposizione C

[10] Cfr. pag. 30 deposizione C

[11] Saltuariamente nella ditta di cui titolare C T

[12] cfr. copia del passaporto dell'imputato, acquisita agli atti all'udienza in data 30\l\2018, recante timbro in data 7\8\2016 alle ore 14.00 della Dogana di e timbro di ingresso in T : in pari data.

Presidente, ossia legatura con una corda della mano sinistra con la_ caviglia _ sinistra e della mano destra con la caviglia destra.

Trattasi di dato fattuale non irrilevante , in quanto concretante un aspetto di manifestazione di un elemento strutturale, oggettivo dei-delitto *de. quo,*- ossia la violenza.

[14] Peraltro anche versante in condizioni di salute compromesse da una riferita artrosi alle gambe.

[15] Acquisiti al fascicolo dibattimentale , unitamente alla consulenza tecnica a firma D B , teste della difesa escusso all'udienza in data 30\l\2019.

■[24] E sino alle ore 20:19:15 del 28\8\2016 l'nfpn-za di F non aggancerà alcuna cella telefonica "“italiana¯: cfr. consulenza deposizione B: . —

[17] S "infatti non ¨si sottoporrà, benché consigliatole, a visita ginecologica e il referto medico dell'ospedale ‘ datato 6\8\2016, acquisito agli atti , non pone alcuna evidenza clinica di lesioni compatibili con la, riferita violenza sessuale né riscontra ecchimosi e\o escoriazioni in corrispondenza dei polsi e delle caviglie, di S , confortanti la sua versione dei fatti, inclusa la circostanza di essersi slegata da sola.

[18] E lo stesso PM - oltre che ovviamente la difesa- che difatti ha chiesto in aula l'assoluzione dell'imputato.

[19] Anno a decorrere dal quale S. sosterrà, nell'istanza dell'ottobre 2017, acquisita in atti, rivolta alla competente AG marocchina tendente a ottenere le spese di mantenimento dall'imputato, di essere stata cacciata dal domicilio coniugale. Tale circostanza documentale è stata invero recisamente negata da S in aula in sede di controesame della difesa : cfr. pag. 27 della sua deposizione , a ulteriore conferma della criticità e inappaganza della credibilità oggettiva della persona offesa .

[20] *«PM: Ma si ricorda se per caso le percosse, le botte che le dava , ha iniziato a dargliele da prima del 2016 ? Rispetto all'agosto del 2016 ha iniziato a picchiarla prima ? TESTIMONE S : No, no, no. Prima, no [...]» . :* cfr, pag. 6 deposizione Si

[21] Cfr. consulenza e deposizione B

[22] L'unico episodio specifico descritto da S di violenza con calci e pugni agita da F , al termine di un diverbio, al fine di farle pagare le bollette , sarebbe quello del 5\8\2016 : si rimanda sul punto alle osservazioni già svolte in ordine al reato di lesioni.

[23] Cfr. pag. 5 deposizione S.

[24] *«PM : Cioè, le ha chiesto la fotocopia del suo passaporto ? TESTIMONE S. L 'ha già rubata . Già presa, già rubata. PRESIDENTE : Ma ha rubato la fotocopia o le ha portato via il passaporto? 'TESTIMONE^. : fotocopia della carta db identità e la fotocopia del passaporto-*
>>: cfr. pag. 11 deposizione S

[25] Cfr[4]. quietanza di pagamento , in data 24\9\2016, dell'importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico , acquisita al fascicolo dibattimentale all'udienza in data 30\l\2019.

[26] A decorrere- dal 16\9\2016 .: cfr. produzione. documentale della, difesa acquisita, .all'udienza del 30\l\2019_e_deposizione_teste_C

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 625/19 SENE
in data 13/6/2019
N. 61/19 RGTrib.
N. 6061/15 RGNR CAMP.
PEN.
SCHEDA
ESEC

Il Tribunale dì. *composto da:*

D.ssa Rossella TERRAZZI	*Presidente*
D.ssa Daniela TRATTINI	*Giudice rei.*
Doti. Marco MONTANARI	*Giudice*

alla pubblica udienza del 13/6/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a. (Albania) il'1990, libero,presente

IMPUTA TO

Come da allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero, doti. Giuseppe Antonio D'Amico, chiede: concesse le circostanze attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione, condanna alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione.

>•
.■

IMPUTATO

/; 'peli pop. e p dall'art. 6(19 bis perché, mediante violenze consistita dapprima nell'afferrarla con per il collo e spingendola sul pavimentò del patio della propria abitazione, e quindi premendo la propria mano sinistra sulla bocca della vittima mentre con la mano destra le sfilava l pantaloni e le strappava le mutandine, costringeva M. Ci a subire atti sessuali. Aid sessuali consìstili nel penetrarla vaginalmente con la propria mano.
In il 23.05.2015

2} Delitto p, e p. dall'ari. 609 bis perché, mentre stava riaccompagnando a piedi la vidima a casa dbpó ti episodio descritto al capò -l), mediante violenza consistita nello stringerle dapprima 'con forza una mano sul rollo., e 'quindi tappandole la bocca con la mano sinistra, costrìngeva hf "·C a subire 'aid sessuali, c&nslstid, nel penetrarla vaginalmente con la propria

mantide sìra-ip-- In'L' il 23-05.2015

L'avv. difensore della parte civile Mɪ. C t, nata a il . 1995, deposita conclusioni scritte, cui si riporta.

L'avv. ... detto > , difensore di fiducia dell'imputato, chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal GIP in data 27/11/2018, a seguito di udienza preliminare in cui si costituiva parte civile M CI , F O: veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli come da allegata imputazione.

All'udienza del 21/2/2019 le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie che il tribunale accoglieva procedendo all'esame dei testi M . *C.* M S (all'udienza del 2/5/2019, all'esito della quale si procedeva al confronto tra i predetti testi),]

(all'udienza del 30/5/2019). Nel corso dell'istruttoria si acquisivano copie degli *screenshot* relativi alle *chat* tra le parti e tra la M .e T G. All'odierna udienza si procedeva all'esame dell'imputato e si acquisivano documenti relativi alla situazione familiare ed economica dell'imputato. Quindi, udite le conclusioni delle parti, il tribunale decideva come da dispositivo.

L'odierno procedimento trae origine dalla querela sporta da Nf C nei confronti di F O in data 4/6/2015 per i fatti occorsi la notte del 23/5/2015, il primo presso il cortile dell'abitazione di F ed il secondo lungo la strada che conduceva dalla predetta abitazione a quella della M

L'istruttoria non ha consentito di ricostruire con la necessaria sicurezza la dinamica degli eventi, a causa di alcune contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle di altri testi e di alcuni punti oscuri nello stesso narrato della persona offesa. In tale contesto, la rappresentazione di una chiave di lettura alternativa degli eventi, proposta pur rudimentalmente dall'imputato ma avvalorata dal teste T' ha imposto di privilegiare l'opzione ermeneutica di cui all'art. 530 c. 2 c.p.p.

Solo marginalmente valorizzatole, invece, risulta il complicato e fumoso contesto dei rapporti tra le parti, legate da una relazione che i fatti del 23/5/2015 non hanno interrotto, e che si è cercato di inquadrare ora nella relazione puramente sessuale, ora nel tradizionale contrasto di intenti e aspettative tra un certo mondo femminile (alla ricerca di una relazione stabile) e un certo mondo maschile (dedito alla conquista o alla soddisfazione sessuale senza alcuna implicazione sentimentale). Verosimilmente, nel caso di specie, ad un innamoramento della M non è corrisposto alcun

sentimento da parte di F *, riducendosi di fatto i rapporti tra i due ad incontri di carattere sessuale, poiché né la prima seppe rinunciare al secondo, per il quale provava una forte attrattiva, nonostante i segnali di disinteresse che riceveva da lui, né quest'ultimo ebbe l'accortezza di non illuderla, forse anche non per crudeltà ma semplicemente per limitata sensibilità, considerato che ancora ad oggi l'imputato sembra non aver svolto alcuna riflessione sul piano morale o psicologico in merito alla vicenda.

Tuttavia, ciò non può seriamente influire sulla valutazione circa la violenza, e a priori circa la manifestazione di dissenso, valutazione che si è condotta in base alla ricostruzione oggettivamente possibile degli accadimenti, alla stregua degli elementi di fatto disponibili, e nell'ottica che l'area del penalmente rilevante è un'area circoscritta, per cui il dissenso non esteriorizzato non rende reato il rapporto sessuale non gradito. In particolare, nel racconto della persona offesa, non convince la manifestazione del dissenso agli atti sessuali compiuti dall'imputato nonché la dinamica del secondo episodio di violenza, considerata - va premesso - la superiorità fisica della prima, alta e robusta, rispetto al secondo, basso ed esile.

C M la riferito che, dopo un periodo di latenza seguito ad un litigio, la notte del 23/5/2015, alle 2.00, F le telefonò annunciandole il suo arrivo e il desiderio di vederla. C scese in strada, lui arrivò e le chiese di accompagnarlo a casa a piedi (abitavano a poca distanza), lei lo accompagnò riscontrando lo stato di ubriachezza - intuito al telefono - a causa dell'alito alcoolico che aveva. Durante il tragitto verso casa di F , i due fecero comunque discorsi compiuti. Arrivati a casa sua, O: fece entrare C . nella veranda, dove si accomodarono sulle sdraio, prima seduti poi sdraiati, parlando e scherzando tra loro. O iniziò a farle delle *avances,* in un clima ironico, avvicinandosi a lei, facendole carezze e baci sulle guance, cui C . si sottraeva ridendo. Chiara non aveva intenzione di cedere, in quanto ancora ferita dal vecchio litigio. O insisteva, *C* allora si sollevò dalla sdraio, ma lui la tirò giù. Lei gli disse "no"e gli chiese di lasciarla andare a casa. Quindi si alzò e raggiunse il cancelletto, ma, non trovando il bottone per aprirlo, gli chiese di aprirle. Lui non le aprì, lei tornò da lui: 0 le mise inaspettatamente una mano attorno al collo e l'altra sulla

bocca e, mentre lei si dimenava lui si mise a cavalcioni su di lei. Quindi le tolse la mano dalla gola e, sempre tappandole la bocca con l'altra, iniziò a slacciarle i jeans, che poi le ... , . 56-2019.pdf . ,
stilo usando entrambe le mani. C 7i-2019.ùdfOMo non Lirlo percne non voleva svegliare la famiglia di lui - che - in quanto non li aveva mai " 101-2019.pdf
le mutande.
C
non riuscì a
re;
conosciuti. Si sciolse in un pianto dj209-2O19.pdflo ◦ con le mani le stilò anche paralizzata. O la penetrò con le

dita di una mano, mentre con I'altra245-20t9ppdfe la bocca. Lui cercò a sua volta di togliersi i pantaloni, non riuscendoci. Lei si divincolava dicendo di smetterla tra le lacrime. Lui continuò a penetrarla per circa cinque minuti, mentre lei si dimenava, poi smise. Lei si rivestì, mettendosi le mutande in tasca, e gli ordinò di aprirle il cancelletto. Lui le disse che le avrebbe aperto solo se gli avesse consentito di accompagnarla. Lei glielo permise. C si mise a camminare velocemente in strada e 0 la tallonava. A un certo punto lei prese il cellulare per chiamare a casa, lui le chiese spiegazioni, lei ripose il cellulare. Allora lui la raggiunse e di colpo la afferrò di nuovo, tappandole la bocca, e, restando in piedi, le abbassò la zip dei jeans intrufolandosi dentro e penetrandola con le dita, per circa tre minuti, smettendo solo alla comparsa di fari d'auto in lontananza. Chiara allora ricominciò ad allontanarsi, e lui da dietro tentava di abbracciarla : alle parole di lei "Ma come, mi hai violentato, adesso mi abbracci?" lui non seppe dare una risposta sensata, dicendo di non saper spiegare il suo comportamento. Infine lei si staccò e si diresse a casa.

Come anticipato, questa prima parte della narrazione, che fisiologicamente non può contare su riscontri esterni, ma deve fondarsi su una propria autonoma attendibilità oggettiva (dal punto di vista soggettivo, invero, C è apparsa serena, lucida, credibile), si scontra con due primi profili che destano perplessità: data la preesistenza di una relazione di conoscenza tra i ragazzi, ed anzi una prima fase di corteggiamento rifiutato da lei, e data la superiorità fisica di lei, non ci si spiega dapprima la reazione di paralisi, quindi - e soprattutto - l'inefficacia della condotta di divincolarsi e dimenarsi rispetto alla penetrazione con le dita, che sarebbe stata protratta per ben cinque minuti. Questa seconda considerazione vale *a fortiori* per l'episodio avvenuto per la strada, che si stenta ad immaginare nella sua fisicità proprio a cagione della superiorità fisica della ragazza, se non

supponendone uno stato di paralisi, che, tuttavia, non si concilia con la circostanza che già C si era “ridestata” dalla precedente esperienza, si era imposta nel farsi aprire il cancelletto, aveva cercato di distanziare *O* i che la seguiva nel serrato ritorno a casa, aveva infine avuto l’iniziativa di chiamare a casa col cellulare. C’è qualcosa che sfugge in questo secondo episodio, qualcosa che osta a ravvisarne la verisimiglianza.

Proseguendo nella deposizione della M , la stessa ha poi riferito che, al rientro a casa, sull'uscio incontrò il fratello S e la fidanzata di lui, B K . Scoppiata in lacrime, si appartò con S e gli raccontò rapidamente, senza dettagli l'accaduto. Salita in casa lo raccontava con più calma alla mamma, M A Quindi andava in bagno, si metteva il pigiama e buttava le mutande (che aveva in tasca) nella spazzatura. Quindi, in camera sua, scriveva su *whatsapp* all'amica del cuore M M , dicendo anche a lei cosa era successo.

La necessità di sfogarsi con le persone care nell'immediatezza depone per l'autenticità dei sentimenti espressi da C racconti fatti a costoro sono stati riscontrati dai medesimi. Tuttavia, la deposizione di M S introduce due non lievi contraddizioni fattuali rispetto alle dichiarazioni della sorella. Innanzitutto, S - che pure ha appreso i fatti solo *de relato* dalla sorella - ha geograficamente collocato il secondo episodio in un luogo diverso (nel parcheggio del) da quello delineato in dibattimento da C ed incompatibile con il percorso che la stessa ha dichiarato di aver fatto per andare a casa (via). Quindi, e soprattutto, egli ha riferito di aver visto personalmente che la sorella, al rientro, indossava le mutande, poiché si vedevano uscire dalla cinta dei pantaloni. Ha precisato che la stessa C gliele fece notare, mentre le aveva indosso, per fargli vedere come si erano ridotte, allentate nell'elastico. Il confronto disposto per superare la discrasia con le dichiarazioni della persona offesa non ha sortito lo sperato esito chiarificatore, nel senso che ciascuno dei testi è rimasto della propria idea: in particolare S ha ribadito di aver visto le mutande addosso a C Poco ha risolto la supposizione di quest'ultima secondo cui, rientrata a casa con le mutande in tasca, se le sarebbe poi rimesse prima di buttarle nella spazzatura, poiché è inverosimile: non si reindossano le mutande rovinate dal violentatore, e poi buttate via, ma si indossano delle mutande pulite. Queste discrasie, soprattutto la seconda, senza arrivare ad intaccare la sincerità dei testi, perché sotto questo profilo involgono aspetti marginali, contribuiscono a creare tuttavia coni d'ombra nella ricostruzione dei fatti. Invero, se è tornata a casa con addosso le mutande, c'è qualcosa nella ricostruzione della serata che non torna.

Il rossore che S ha dichiarato di aver colto intorno al collo della sorella, invece, non appare univocamente indicativo di reato, conciliandosi con una presa decisa nel contesto di un rapporto non osteggiato. Invero, l'amica M , che andò a trovarla il giorno dopo il fatto, non memorizzò dettagli relativi a segni fisici sul corpo di C i, sì da doversi ritenere che

comunque fossero segni lievi. Anche lo stato di sconvolgimento di cui danno conto i familiari, nonché la B e la M , può conciliarsi con un'esperienza sì negativa, financo degradante, ma non necessariamente integrante reato.

Vi sono poi, nel *post-factum,* alcuni elementi che mescolano ancora di più le carte, impedendo di realizzare una visione univocamente apprezzabile dell'accaduto.

La Mi ha riferito di aver contattato F via *chat* una decina di giorni dopo e di avergli chiesto spiegazioni della sua condotta. Il ragazzo le rispondeva negando o minimizzando, accusandola di esagerare.

Vi è una duplicità di visuale che si ripete anche nella conversazione con l'amico di F , I G , che il 1/6/2015 contatta la ragazza, la quale nella *chat* menziona poi la "porcata che ha fatto" 0 _ ; per manifestargli l'intenzione di non aver nulla a che fare con lui, in quanto amico di O e simile a lui nei rapporti con le donne. T invece la accusa di essere anche lei interessata solo al sesso come loro e a un certo punto scrive "e so quello che ha fatto quella sera", "ha fatto davvero bene te lo sei meritata". C risponde secca "beh che schifo, se reputi le violenze una cosa da fare vedi che sei uguale a lui" e T le dà della "ridicola". Dunque l'interpretazione del fatto accaduto quella sera non è la stessa: per T C sta esagerando, tanto da darle della ridicola. La ragione l'ha spiegata lo stesso T in dibattimento: il teste ha dichiarato che F , il giorno successivo, gli aveva raccontato che lui aveva penetrato C con le dita, che lei aveva pianto perché lui le aveva fatto male, che avevano poi avuto un litigio in cui si erano insultati e dati uno schiaffo a vicenda, quindi lei se ne era andata sconvolta. Dunque le violenze che C intende come violenze sessuali, per l'interlocutore sono gli insulti e gli schiaffi. Atti per cui la reazione di G poteva apparire ad 0 ed a T "esagerata". Il teste ha precisato di aver scritto a C che "si era meritata" quello che 0 aveva fatto quella sera - intendendo insulti e schiaffi - perché C era andata da lui, poi si era tirata indietro e lui si era innervosito. Non vi sono elementi per dubitare della credibilità di T< : peraltro, lo stesso ha dichiarato di aver contattato la M , poco dopo l'accaduto e a conoscenza dello stesso, per "provarci con lei", ciò che conferma che F gliene parlò nei termini descritti da T , perché, se F gli avesse confessato di aver praticato gli atti sessuali con violenza e contro la volontà di C , è poco verosimile l'intenzione di Tc anche solo di tentare un approccio sessuale immediatamente dopo tali violenze.

Peraltro, questa versione non è inconciliabile con quanto C avrebbe raccontato del fatto a M D , suo ragazzo in un periodo coevo con la frequentazione con F , il quale ha riferito che C , nello scrivergli via *chat* della violenza subita, aveva precisato che F le aveva fatto malo, espressione che allude ad un atto sessuale doloroso più che ad un atto sessuale contro volontà (il cui disvalore prescinde dal dolore fisico provocato, senza che appaia necessario specificarlo).

Non stupisce in questo contesto ambivalente la difficoltà della decisione di sporgere la querela, né il tentativo di rimetterla. La M ha spiegato infatti che temeva di non essere creduta, perché "era la parola dell'uno contro quella dell'altra". Ed invero lo è, con la precisazione, ad istruttoria conclusa, che da un lato la parola di lei presenta degli aspetti di perplessità, già menzionati, dall'altro quella di lui è riscontrata dal teste T , portatore nell'immediatezza delle sue confidenze.

A sporgere la querela, il 4/6/2015, C fu convinta soprattutto dalla mamma e dall'amica M Dopo aver fatto alcuni colloqui presso la R , il 23/7/2015 C si presentava tuttavia ai CC per rimettere la querela, e le ragioni di tale tentativo non sono emerse con chiarezza. M M ha ricordato che C durante l'estate aveva manifestato preoccupazione per la reazione che O _ avrebbe potuto avere apprendendo della denuncia. Per la verità, tra il 4/6/2015 e il 23/7/2015 C si era imbattuta di nuovo in F su una *chat* di incontri, alla quale entrambi erano iscritti, ed aveva poi deciso di rivederlo, perché le piaceva ancora. Gli incontri avvennero dopo le ferie del 2015: furono per la precisione quattro incontri, gli ultimi due culminati con rapporti sessuali orali praticati da lei a lui in macchina. Poi la M delusa perché veniva usata solo per il sesso, decise di troncare ogni contatto con F

I discorsi intercorsi tra i due in *chat* ad ottobre, con linguaggio scurrile e squallido, danno conto di una relazione incentrata sul sesso, senza altri contenuti. Verosimilmente, mettendosi a quel livello - che non era il suo, considerata la profondità umana mostrata nell'esame dibattimentale, pur nella complessità del suo percorso dì crescita - C sperava di entrare in sintonia con il mascalzone di cui si era invaghita.

La consumazione di rapporti sessuali consenzienti tra vittima e violentatore dopo la violenza - al di fuori di un contesto di convivenza e presupponenti un volontario riallacciamento dei rapporti sospesi proprio in seguito alla violenza - appare tuttavia un dato di fatto che accresce gli interrogativi. Eppure C ne ha dato una spiegazione, che si può anche accettare, tenuto conto della condizione psicologica di fragilità di cui hanno dato

conto molti testi (tra tutti l'amica M), e cioè che, essendone innamorata, voleva fare un ultimo tentativo di costruire una relazione con lui. Quello che, tuttavia, crea la maggiore perplessità sono le espressioni che ella usa nelle *chat* di ottobre, laddove, in un contesto di attestati reciproci di disistima, C . così lo riprende: "brutto asino caprone quando dici ste frasi provocatorie prive di fondamento ricordati sempre che stai parlando con una che ti inchiappetti da... un armo...", parole che non agevolmente si immaginano pronunciabili da una donna violentala dall'interlocutore (nell'anno precedente), perché un conto è evitare di ritornare sull'episodio spiacevole un altro è scherzare sul pregresso in questi termini.

La stessa C , peraltro, aveva confidato la ripresa dei rapporti con O solo all'amica M , tenendone all'oscuro la mamma, il fratello S e l'altra sua amica G O , alla quale aveva in precedenza raccontato della violenza subita, forse percependo lei stessa la contraddittorietà delle sue azioni.

Va, infine, ricordato che alla psicologa C P , con la quale C qualche tempo dopo aveva intrapreso un percorso terapeutico per problematiche alimentari e di autostima, la stessa, nel rievocare la notte dei fatti, raccontò che F aveva iniziato a toccarla e baciarla fino a posizionarsi fisicamente sopra di lei nel tentativo di avere un rapporto sessuale completo, senza riuscirci, poiché lei si divincolava. La ha precisato che la paziente mai ebbe a circostanziare una penetrazione manuale. Tale descrizione dell'episodio, che, in quanto fatta alla psicologa, ci si attende il più possibile autentica, in quanto disinteressata e finalizzata alla cura di sé stessa, non è invece in linea con la dinamica rappresentata dalla stessa dichiarante in dibattimento. E questa è l'ultima grave discrasia che emerge dalle fonti di prova.

In conclusione l'istruttoria svolta non ha consentito di appurare esattamente la dinamica dei fatti. In particolare, residua un ragionevole dubbio che quelle vissute da C come violenze sessuali siano stati atti sessuali compiuti con foga - complice lo stato di ebbrezza - da O ai quali la stessa non si sia oggettivamente sottratta, pur potendo, nel contesto di una relazione fondata su un registro comunicativo esclusivamente sessuale, laddove non sottrarsi implicava non opporsi. Ancora prima, C è a questo registro che non si è sottratta, o meglio, si è sottratta soltanto dopo i deludenti incontri dell'autunno 2015.

Come anticipato, la prospettiva evidenziata conduce all'epilogo assolutorio di cui all'art. 530 c. 2 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

F. .01 dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Motivazione in sessanta giorni.

, 13 giugno 2019.

SENTENZA N. 640/2019

N. 5508/15 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2012/16 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Luigi RIGANTI

all'udienza pubblica del 9 aprile 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

AI" nato il residente a
in via ; 7

- Libero presente -

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. del Foro ,

presente

IMPUTATO

A. Dei reato p. e p. dall'art 572 comma primo c.p. poiché, con cadenza abituale, sottoponeva
la convivente F S ad atti di violenza fisica e psicologica, costringendola a
vivere in un clima di abituale sofferenza e di vessazioni e di degrado morale. Nella specie la percuoteva con pugni, schiaffi, calci; la umiliava ingiuriandola e appellandola sistematicamente “puttana, sacco di merda, stronza”; la privava del denaro e la umiliava dicendole che i rapporti sessuali erano la sua forma di pagamento; la lasciava senza cibo; le faceva indossare abbigliamento “equivoco” da lui acquistato e poi la portava in locali per scambisti costringendola ad assistere a suoi rapporti sessuali con altre persone.
Fatti commessi in dal novembre 2009 alla line del mese di agosto 2013
Recidiva reiterata specifica infraquinquennale :
(Si evidenzia la condanna del 21.4.09 GUP Trib PV irrevoc. 572 a danno di M
V Condanna Trib PV del 20.11.14 per 572,609bis c.p. a danno di P A m e B M .)
B. del reato di cui all'art 612 bis cp poiché a seguito della fine della loro convivenza, con condotte reiterate molestava l’ex convivente F S presentandosi sotto casa, e rimanendo li fuori ad aspettare che lei uscisse, facendole numerose telefonate, cosi cagionandole un grave stato di ansia e paura.
Con l’aggravante di aver commesso il fallo da persona che c stata legala da relazione “affettiva” con la parte offesa.
Fatto procedibile d'ufficio in quanto connesso con il reato di cui al capo A) che precede.
In Milano Ira la fine di agosto 2013 e ottobre 2013.
Recidiva reiterala specifica infraquinquennale

PARTE CIVILE

F S , nata a

elettivamente

domiciliala a fiducia

Avv.

il 74, residente a

-

in

in via I

presso lo studio del

difensore di

de] foro

di

Rappresentata e difesa dall'Avv.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Villa

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "ritenuti i reati riuniti sotto il vincolo della continuazione e

ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, chiede la condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione”

Il difensore della parte civile: “

« Voglia 1'Ill.mo Tribunale Penale, accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, condannarlo a congrua pena.
Voglia, altresì, pronunziare nei di Lui confronti condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla costituita parte civile e quantificabili sin d'ora in ***e*** 50.000,00#, ovvero nella differente somma ritenuta di giustizia, in ogni caso munendo la predetta condanna della provvisoria esecutività, ricorrendone i giusti motivi, ex art. 540 c.p.p.; ovvero, nel caso in cui ritenga il danno da liquidarsi in separato giudizio, concedendo sin d'ora, ex art. 539 comma II c.p.p., la somma di c 10.000,00#, o la differente somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 co. 11 c.p.p.
Voglia infine condannare il predetto imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, da porre provvisoriamente a carico dell'Erario in ragione del provvedimento di ammissione al beneficio in atti»

Il difensore dell'imputato: "In principalità chiede l'assoluzione per entrambi i reati ai sensi dell'art. 530 II co. c.p.p.. In subordine, concesse le attenuanti generiche prevalenti su recidiva e aggravanti chiede la condanna al minimo della pena e benefici di legge ove concedibili"

Con decreto del 28/6/2016 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio di A I davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere dei reati di cui alla contestazione.

Aperto il dibattimento con l'imputato libero presente e la presenza della parte civile costituita S F , dopo l'indicazione dei fatti da provare venivano acquisiti i documenti prodotti e sentiti i testi del Pubblico Ministero ammessi.

Al termine dell'istruzione il Pubblico Ministero, la difesa della parte civile e il difensore dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

È stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di maltrattamenti e atti persecutori ai danni di $ F ascrittigli tra il mese di novembre dell'anno 2009 e il mese di ottobre dell'anno 2013.

La prova emerge dalle dichiarar' ' 7 da Si F , M; M , C<
B S F ,F D i, Ai T e dalla documentazione inserita nel fascicolo dibattimentale.

La persona offesa dal reato S F e la madre M M , che visse con la coppia e i loro figli per il primo anno, hanno raccontato del tormentato rapporto sentimentale vissuto da S F con A I dal mese di novembre dell'anno 2009 sino mese di settembre dell'anno 2013.

All'inizio della convivenza non vi erano problemi ma A I cominciò a cambiare atteggiamento nei confronti di S F quando l'ex manto della donna, R F tornò a vivere vicino alia coppia e a trattare con l'ex moglie per la gestione dei loro quattro figli.

A quel punto A I iniziò a mostrare nei confronti della convivente astio e risentimento ingiustificati che si concretizzavano in condotte di sopraffazione come quella di perquisire la borsa di S F toglierle il danaro che si trovava all'interno, sequestrarle il telefono portatile, non darle il denaro necessario al suo mantenimento, nel controllare ossessivamente la spesa che ella effettuava e nell'imporle anche la dieta alimentare. Aveva poi

preso l'abitudine di buttare in strada per disprezzo le cose che ella acquistava.

L'apostrofava sempre con l'epiteto "puttana", che era ribadito ogni volta che le rivolgeva la parola anche in pubblico, le diceva poi più volte frasi come "sacco di merda" *e se* la prendeva anche con i figli della donna urlando in continuazione di fronte a loro che erano stati male educati.

A un certo punto le tolse anche l'uso dell'automobile e le impose anche gli abiti da indossare, sempre provocanti, sino a costringerla anche a frequentare più volte un locale di scambisti.

L'acquiescenza di S F a tali condotte di vessazione veniva ottenuta da A
I o con la minaccia di farle portare via i figli dagli assistenti sociali o direttamente picchiando la donna con schiaffi.

In più
S in
casa.
si vergognava a raccontare ai parenti e all'ex marito ciò che le capitava

Quando poi cercava di allontanarsi da casa, con o senza i figli, A I la ritrovava sempre e la costringeva a rientrare.

Quando alla fine la convivente fuggì da casa ne) mese di settembre del 2013, approfittando di un periodo in cui A I si trovava agli arresti domiciliari, questi cominciò a tempestarla di telefonate sulla sua utenza, sulle utenze dei figli e sul telefono della madre dell'ex convivente e, quando era libero di muoversi, si recava sotto la casa della donna e restava sul marciapiede ad aspettarla tutto il giorno sino al momento in cui scattava il suo obbligo di rientro.

A I si presentava poi anche presso le ditte dove la donna riusciva a trovare lavoro per screditarla davanti al titolare I fine di farla licenziare.

Sottoposta a tali vessazioni la donna era in condizioni tali da aver paura di tutto, anche perché egli la continuava a raggiungere, seguire e perseguitare

anche mentre procedeva l'istruttoria dibattimentale del presente giudizio. Anche al tempo presente S F non esce mai di casa da sola temendo d'incontrarlo.

La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale della narrazione della persona offesa e della madre, che hanno tentato di non infierire sul congiunto, con una narrazione pacata e non esagerata e astiosa dei suoi comportamenti conferiscono piena credibilità al corpo delle dichiarazioni rese in particolare da S F in ordine alle vessazioni, alle molestie, alle ingiurie e alle percosse ricevute durante la convivenza da A I

Le dichiarazioni della persona offesa, sia quelle che descrivono fatti, sia quelle che descrivono il proprio stato d'animo, superano ampiamente il vaglio di attendibilità, da un lato perché prive di contraddizioni interne (anzi del tutto coerenti con il contesto di fatto descritto) e dall'altro perché sono confermate dall'altra teste.

I testi C B,S F ,FD , A T all'epoca dei fatti in servizio presso la squadra volante della questura di Milano, hanno per parte propria confermato che A I i tra la fine dell'estate e l'autunno dell'anno 2013 era solito appostarsi a lungo sotto la casa milanese di S F > contro ogni sua volontà.

È stata quindi, come si è detto, comprovata l'esistenza delle espressioni ingiuriose, dei comportamenti ossessivi e angoscianti, della vera e propria saturazione assillante di pressioni e costringimenti operati da parte di A I diretta nei confronti di S F prima e dopo la fuga da casa della donna.

La reiterazione di episodi di aggressione, minaccia, ingiuria e umiliazione subiti da S
F tra il 2009 e il mese di agosto 2013 esclude che i fatti considerati possano essere considerati episodi isolati e a sé stanti di violenza, ma, al contrario, permette di riconoscere in loro quel requisito di sistematicità ed abitualità prevaricatoria necessariamente richiesto dall'art. 572 c.p. per integrare il contestato delitto di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto di convivenza familiare di non indifferente durata.

L'assillante presenza fissa di *A* I sotto la casa di S F , già fuggita da casa, hanno ingenerato nella persona offesa uno stato di ansia fondato, genuino e

crescente, in ragione dell’aggravarsi delle minacce, delle ingiurie e degli assilli subiti e dell’estensione sistematica degli stessi alla madre e ai propri figli, con punte massime di controllo estese anche al regime alimentare della donna e alle limitazioni della sua capacità di comunicare attraverso l’uso del telefono.

L'accanimento dell’imputato verso la compagna e la sua ostile incontrollabilità s’inquadrano perfettamente tra le condotte idonee a ingenerare nella persona offesa ansie e timori perduranti e gravi, essendosi le condotte d’assillo prolungate per mesi in aggiunte alle precedenti già oggetto d’altro giudizio, peggiorando e aggravandosi sempre di più.

Ciò a cui è stata costretta S F , e cioè il definitivo trasferimento con tutti i figli in luogo lontano da A > li e l’inanità dei tentativi fatti per sfuggirgli, posto che egli la ritrovò subito e iniziò ad appostarsi sotto casa sua, integrano a pieno titolo quel particolare requisito previsto dall'articolo contestato costituito dal sentirsi la persona offesa costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Atteso quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie il reato si sia consumato in una tra le possibili manifestazioni previste dall'articolo 612 bis c.p. e ciò generando nella persona offesa un grave e perdurante stato d’ansia, va affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Il suo comportamento, complessivamente considerato, integra in pieno l’elemento oggettivo del reato di atti persecutori, costituito dalla realizzazione di una serie di atti molesti non occasionali e protrattisi per un apprezzabile arco temporale.

Il dolo, generico, con riferimento ai singoli episodi, nonché unificante, nei confronti del complessivo rapporto con la persona offesa, emerge dalle modalità stesse del comportamento dell’imputato, che comprovano la sua volontà di tenere sotto il proprio totale controllo la persona offesa sia nel corso della convivenza sia dopo la chiusura del rapporto sentimentale.

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pienamente provata la colpevolezza dell'imputato in relazione ai contestati reati di maltrattamenti e atti persecutori ai danni di S F ascrittigli tra il mese di novembre dell'anno 2009 e il mese di ottobre dell'anno 2013, sussistendone gli estremi oggettivi, l'elemento soggettivo e la contestata recidiva.

A favore dell'imputato militano condizioni di vita che consentono il riconoscimento nei suoi confronti della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva.

L'elevato livello di lesività, soprattutto psicologica, degli atteggiamenti dell'imputato, e i gravi precedenti specifici esistenti a suo carico, impediscono di irrogare una pena che si attesti ai livelli minimi edittali.

Pertanto, richiamati i criteri di valutazione dei pari. 133 c.p,. A 1 va condannato all'equa pena di anni tre di reclusione (pena base anni due e mesi sei di reclusione in relazione al più grave reato di maltrattamenti di cui al capo A), determinata dopo il giudizio di comparazione ed equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, aumentata ad anni tre di reclusione ex art 81 cpv. c.p.).

Alla pronuncia consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti esistenti a carico dell'imputalo sono ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena ma in ogni caso l'insistenza dell'imputato nel perseguitare S
F e la sua manifesta intenzione di non interrompere i propri comportamenti lesivi, impedirebbero comunque, in relazione ai futuri comportamenti dell'imputato, un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di altri reati della medesima indole

L'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che ne ha fatto domanda, con liquidazione demandata al giudice civile ma assegnando alla parte civile una provvisionale immediatamente stessa il relativo diritto nella misura di euro 8000 in ragione del lungo periodo temporale che viene in considerazione nel presente giudizio e

tenendo conto dei profondi mutamenti nelle abitudini di vita ai quali, con i propri comportamenti. A l ha costretto la persona offesa.

L'imputato deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli arti. 533 e 535 c.p.p.
dichiara A I colpevole dei reali contestatigli e. riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali visti gli artt. 538 ss. c.p.p.
condanna A l a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita S
F danni da liquidarsi in separata sede civile
Assegna alla parte civile S F la somma provvisionale immediatamente esecutiva di euro 8000
Condanna A 1 al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile S F che liquida in complessivi curo 800 per la fase Gup ed curo 1650 per la fase dibattimentale per onorario di avvocato, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso spese generali. l.V.A. e c.p.a. di legge con pagamento in favore dell'Erario, che provvederli all'anticipazione delle spese a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia
Pavia. 9 aprile 2019

TRIBUNALE 1)1 PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 316/18 R.G. Trib.

N. Memoriale
SENTENZA N. 651/2019

N. 3768/16 Notizie di Reato
Il Giudice monocraico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 10 aprile 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
nei confronti di:
SENTENZA
C **A** i» nato il <87 a M . residente a

in via !

-Libero assente

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. del Foro di

. assente e sostituito per delega orale dall'Avv. ’

IMPUTATO

li Per il defitto e p. dall'att. r *att.' 62. n. H* quinquies *e.p. perche* .w« *condotte rettcr-*[1]-
[1] *ed*

umilianti. maltrattala Z/ E d *t in figlia minore r\t*
2I. IO, i 3 la. in
Privarti hi dolina e » economico. non ai foro in sogni;
Jz *insidiava rivolgendo nei confronti della baintiiiia frati del tipo "ri iin'hundieapptiia ' e riiolvend'ni ada campagna con epiteti quali "gambe da gallina.. .psicopatica ';*
t j. denigrava. direiitio frasi dei tipo "io piuttosto .he tart \ataie con mi io In fu cdo da u>fo ;
Picchiarti in Minta con schiaffi e jpiutt;

2) Pt-r il delitto p. e p. dagli arti.><Y_'-5'A'>*in ivfogione alì'tirt. 3 6 n. т. ..p. pertid u/feirando eoo pupa ìa ifinrirenti' (* Ί 3 *per ìa manti de.ttni e spingendoìa via le .diandra ìa fnittnra mefacaip» mano destra dalia quak denrara una malattia diplomi 21.*
(ai: Pao^rarante d: arer commesso iìfatto nei irnhitu dei mailraliamenti di cui a< capo !> .hi f-re.ed-:. In L *. il ì f mappio 2016.*

ì) Per d delitto p. ᵣ p. dapà atti, di ..?. . "> d. d.p.r. ì()9 del 19W perchè, in eseciipitinr dì un medesimo di.'tpnn ttiminoso. ir piò occasioni, ùdera a t'ua di sf a..:» ruttanti sttiperacritte di tipo hashish e.
In d i/ccttttioiti. fra pi/ip/ai e mpim 2(116. .edera 2d pramwt tp-er rotta) di hashish a (A IP al
presti di ema 10.00 alprawmn:
In ì occasioni, nel/eslale dei 2016. sedera 2pianimi (per rolla) di hashish a Ma hai:, aipir^O di erro 10.00 ai piumino;
Per 3-4 tolte al mese, pere/rca ini anno, cederà I piammo (per rolla) di hit.d.isb a L
I *utpn'ppn*
dì euro [0.00 al piumino;
In difvm oecafióni, nei amo del2015 e da 2016, da'ti a titolo gratuito hashish <1 Dì ,M La hi dal 2013 allagoifo dei 2016.

PARTE CIVILE

C F nata a M il 86, residente a invia'.

Rappresentata e difesa dall'Avv. I del Foro di , presente

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Laura

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede la condanna dell'imputato ad anni 1 e mesi 8 di

reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestale aggravanti e uniti i reali dal vincolo della continuazione"

Il difensore della parte civile:

Affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti e **condannare** lo stesso alla pena di giustizia;

Condannare l'imputato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non a favore della parte civile costituita C Mi, nella misura di euro 50.000,00.-, o nella misura ritenuta equa;

Condannare altresì l'imputato al pagamento di una provvisionale a favore della predetta parte civile in misura non inferiore ad euro 20,000,00., cui subordinare l'eventuale concessione della sospensione condizionale ex art. 165 c.p.

Condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile nell'attuale grado come da nota separata, ponendole a carico dello Stato in quanto la parte civile è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

Il difensore dell'imputato: "Chiede in via principale l'assoluzione del proprio assistito perché il l'atto non è previsto dalla legge come reato; con riguardo alle lesioni chiede la riqualificazione in lesioni personali colpose e conseguente assoluzione. Per il reato di cui al capo 3) dell'imputazione chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem. In estremo subordine chiede per lutti i reati contestali la condanna al minimo della pena, concesse le circostanze attenuanti
generiche

MOTIVAZIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p in data 16.11.2017, veniva disposto il giudizio nei confronti di C A V , chiamato rispondere dei reati ascritti in epigrafe.
Al dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato, veniva conferito incarico al perito G G per la trascrizione di alcune conversazioni telefoniche intervenute tra l'imputato e la persona offesa.
Venivano dunque escussi come F D M L , Mi I i, testimoni P
L Ai ; con il consenso venivi acquisito il verbale di sommarie delle parti
informazioni di S F ., M ,Fi ,
G , DI L C. T<
Veniva escussa come testimone la persona Pi
offesa, M nonché Mi M ,
G M F ,DL B A
All'udienza successiva venivano
escussi M A Pi A . S
M Ai
All'udienza odierna veniva escussa come teste L S
All'esito del giudizio le parti concludevano come riportato a verbale ed il Giudice decideva secondo dispositivo, riservando giorni 90 per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio.

Dalla completa disamina degli atti di indagine consensualmente acquisiti e dalle testimonianze assunte è chiaramente emersa la penale responsabilità dell'odierno prevenuto per le condotte di reato oggetto di contestazione.

CAPO 3)

Mi A ', in servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di ha riferito che venne effettuato un primo servizio di

osservazione, controllo e pedinamento a carico dell'imputato, in , nel mese di luglio, il giorno 7
luglio 2016: intorno alle ore dodici si vedeva il C insieme con altri soggetti seduto fuori
al bar Caffe nella piazza di 1 >. Dopo qualche minuto, giunse a bordo di
un'autovettura Volkswagen Golf un soggetto successivamente identificato in A C . Il *C* , vedendo arrivare il C , si alzò e lo raggiunse. Nel frattempo il soggetto parcheggiò, si salutarono con una stretta di mano e nella circostanza il C consegnò un qualcosa al C .11 successivamente si recò presso l'autovettura Volkswagen Polo che aveva in uso, aprì lo sportello anteriore sinistro, si piegò, per poi uscire nuovamente dall'autovettura, e dirigersi insieme con il CI presso la di lui abitazione che è ubicata in via >, nei pressi del bar dove si trovava.
Dopo qualche minuto i due soggetti uscirono dall'abitazione, si salutarono nuovamente, il Ci salì a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf, mentre C; raggiunse gli altri soggetti con cui si trovava prima al bar.
Successivamente, in data 16 di agosto nel corso di un ulteriore servizio di osservazione, controllo e pedinamento a carico del C , il teste osservò che nella circostanza il soggetto, intorno alle qui:"": e trenta, si recò presso l'abitazione dell'A C a
i, in via i. Giunto nei pressi dell'abitazione del C il C uscì dalla
propria abitazione mentre il C rimase a bordo della propria autovettura; il C si avvicinò alla porta anteriore lato passeggero, il finestrino della macchina era abbassato e si i due soggetti che parlarono tra di loro.
Successivamente C si recò alla propria autovettura Golf che era parcheggiata nei pressi, prelevò un qualcosa dall'interno e lo consegnò al C . Dopodiché il C • fece rientro a ~ e nel momento in cui stava parcheggiando nei pressi della propria
abitazione venne fermato dai Carabinieri e nella successiva perquisizione venne trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di cento grammi circa e un coltello a serramanico. Successivamente venne effettuata una perquisizione presso l'abitazione del C in via e, all'interno camera da letto,

venne rinvenuto un bilancino di precisione, 0,5 grammi di marijuana e 0,8 di hashish, quindi venne tratto in arresto.
Tanto risulta anche dal verbale di arresto acquisto agli atti, nel quale si dà atto che in data 16.8.2016, l'odierno imputato venne controllato dal personale del Nucleo Operativo e Investigativo dei Carabinieri di 1 in particolare gli operanti lo fermarono alla guida di un'autovettura, all'interno della quale rinvennero grammi 101,8 di sostanza rivelatasi Hashish tramite Narcotest nonché un coltello OPINEL con lama ricurva e impugnatura in legno.
Inoltre nel corso della perquisizione domiciliare rinvennero, in camera da letto, un bilancino di precisione e due involucri contenenti il primo grammi 0,5, di hashish e il secondo grammi 0,8 di Marijuana (cfr. Anche fotografie in atti).
In merito ai fatti ha deposto anche Q D , il quale ha premesso di conoscere l'imputato e di averlo frequentato nel periodo di giugno - agosto del 2016 perché acquistò hashish da lui circa dieci volte, pagandolo circa dieci Euro.
Dl M Li , ha premesso di conoscere imputato che spesso gli cedeva a titolo gratuito dell'hashish che talvolta consumavano insieme.
Confermando quando dichiarato dinanzi il 13 settembre del 2016, dinanzi al Comando Provinciale di P , ha poi dichiarato che in una conversazione intercettata chiese al C; > se avesse delle caramelle intendendo appunto in realtà chiedergli se avesse dell'hashish. Si trattava di una circostanza particolare perché il teste doveva partire per le vacanze e ne aveva bisogno per divertirsi.
Anche M 1 sentito come teste, ha dichiarato di aver acquistato hashish dall'odierno imputato in qualche occasione, in particolare circa tre volte a settimana per tre o quattro mesi, pagandola circa Euro 10,00 al grammo.

Così riassunti i fatti, deve innanzitutto, osservarsi che non può trovare accoglimento l'eccezione della difesa relativa al *bis in idem,* con riferimento alla sentenza del Tribunale di F in data 26.9.2016, irrevocabile il 28.10.2016; infatti con la predetta sentenza il C é stato condannato per trasporto illecito di stupefacenti, all'esito dell'operazione di arresto di cui si é dato conto, mentre in questa sede é imputato per cessione di stupefacenti.

Ciò premesso, al di là della testimonianza di M che dà atto della disponibilità della sostanza da parte dell'imputato, i consumatori nella persona di Q ,D M i, M , hanno confermato di essersi riforniti dal C , in particolare hashish, nell'estate 2016 e hanno descritto gli importi e le dosi, sicché deve dirsi provato il reato così come contestato all'imputato.

CAPI l)e2)

I. principali dati d'accusa a carico del prevenuto sono stati fomiti dalle dichiarazioni della persona offesa C M
Costei ha così riferito di aver conosciuto l'imputato nell'ottobre del 2012, in un mercatino dove entrambi stavano lavorando; dopo una breve frequentazione, durata circa un mese, andò a convivere con lui nella casa popolare assegnata alla madre dello stesso.
Nel primo periodo la convivenza fu tranquilla; la M già nel febbraio 2013, rimase subito incinta.
Sennonché, dopo circa tre mesi, iniziarono a sorgere i primi problemi.
Infatti, un giorno il C disse alla teste di dover andare a spedire del denaro in Egitto per pagare il "fumo" che aveva acquistato di un egiziano.
Alla M la situazione preoccupava; spiegò all'imputato che una casa dove venivano persone ad acquistare o consumare droga non era un ambiente adatto ad una bambina.
Infatti spesso venivano persone a casa per acquistare lo stupefacente.
Un giorno venne a casa un ragazzo con due "palle" molto grandi di erba, che il C; le spiegò valere diecimila euro.
Preoccupata, la M contattò dunque la madre dell'imputato per chiederle aiuto, ma la donna giustificò tale comportamento, spiegandole che gli uomini "maturano con il tempo". Da quel momento tuttavia, poiché la persona offesa si ribellava a questi comportamenti del C , quest'ultimo prese ad offenderla, dicendole "stronza", "donna di merda"; in occasione del suo compleanno le disse che non festeggiava "il compleanno delle merde". Nessuno dei due aveva un impiego fisso; la M percepiva una pensione di invalidità pari ad Euro 290 mensili e lavorava nei mercatini. Aveva infatti sofferto di un disturbo della personalità "borderline", che aveva poi risolto, per cui aveva assunto farmaci, smettendo poi in concomitanza con la gravidanza.

II. C invece trovò lavoro al terzo mese di gravidanza e guadagnava circa Euro 1.000,00 al mese.
Frattanto venivano a casa gli acquirenti, facevano discorsi che alla persona offesa non piacevano; ma se protestava con il Ci lo stesso la insultava.
Spesso l'imputato si innervosiva se non trovava la sostanza; in un'occasione diede in escandescenza pensando che la madre gli avesse buttato via la droga custodita nel box.
In breve si creò una situazione quotidiana di insulti, di minacce, come " Ti sgozzo! ", "Questa sarà l'ultima cosa che farai! ".
Nella coppia sorgevano discussioni per niente; in più, poiché la teste si appoggiava alla suocera, non volendo far preoccupare i propri genitori, iniziò ad essere sminuita anche da lei. La madre dell'imputato infatti le imputava di non essere in grado di gestire una famiglia e sosteneva che fosse una madre snaturata.
Ad ogni modo, dopo la nascita di A , trascorsero due mesi abbastanza sereni, anche se il C _ continuava, comunque, l'uso di sostanze, per cui la teste chiedeva costantemente aiuto alla famiglia del giudicabile ottenendo aggressività anche da parte della suocera, che la insultava, addirittura arrivando a prendere in braccio la nipote dicendo "Tua mamma è una stronza! ".
In un'occasione tornando dalla trattoria, arrivò strisciando a terra con la bava alla bocca, ma non volle che la M chiamasse l'ambulanza.
In seguito la situazione peggiorò ancora. Il C iniziò anche a usare la violenza fisica; ogni giorno svegliava madre e figlia con insulti; schiaffeggiava la persona offesa, le toglieva a forza via la sim dal cellulare, le chiavi di casa; incolpava la compagna e la bambina di nascondergli le cose; ad esempio, una mattina presto in cui non trovava le chiavi della macchina, accese tutte le luci, tirò su la rete del letto per cercarle svegliando la M > e la bambina.
Il C insultava e minacciava quotidianamente la persona offesa, dicendo che le avrebbe "infilato un palo nel culo", che avrebbe sgozzato gli assistenti, che le avrebbe fatto perdere A
Anche sul fronte dei rapporti sessuali, il C non perdeva occasione per deridere la persona offesa, con frasi quali "Sei floscia! ", "Sei una negra, piaci solo ai marocchini! ", ", "Hai le gambe da gallina! ", "Vatti a truccare,

che fai schifo!”; le diceva che era un manichino, perché la donna in quella situazione non aveva alcuna voglia di intimità.
Inoltre il C spegneva il riscaldamento in casa, ancora quando faceva freddo, intorno a febbraio - marzo; ogni tanto mandava via di casa sia la teste che la figlia; non lasciava l’auto alla M per portare la bambina dal pediatra; non si fece trovare quando la bimba venne portata al pronto soccorso per una forte reazione allergica. Inoltre non le dava denaro per fare la spesa e quando la faceva acquistava soltanto prodotti per sé. Teneva i soldi del proprio stipendio per acquistare quantitativi di sostanze stupefacenti o per giocare alle “macchinette” o poker. Se la teste voleva acquistare qualcosa per la bambina per lui era sempre superfluo; sosteneva che la figlia fosse “handicappata”, non voleva festeggiare né Natale né il compleanno della bambina.
La M lo pregava di accompagnarla alle visite mediche per le frequenti bronchiti della piccola, ma il C si tirava sempre indietro delegando alla M e ai genitori della stessa. Anche con A aveva reazioni eccessive; in un’occasione in cui andarono a visitare l’asilo, vedendo che la bimba non voleva andarsene, il C la prese con modi bruschi e la mise malamente in auto facendole perdere la scarpina.
Insultava anche i genitori della persona offesa; le diceva di non mettere le loro foto vicino a quella dei propri.
La donna ebbe inoltre la sensazione che il C avesse delle erezioni quando era nel bagno con la figlia e si spaventò molto.
In un’altra occasione, nel corso di una discussione, in cui tentava di avere il telefono, l’imputato strinse la mano della donna fino a romperla.
Nel giugno del 2015, la M esasperata, si rivolse dunque a un centro antiviolenza di Pavia, da una parte rendendosi conto che si era creata una situazione insostenibile, anche se dall'altra parte avrebbe voluto tenere unita la famiglia. Iniziò un percorso non molto costante di incontri presso il centro; temeva infatti che il fatto di essere stata dichiarata invalida dal punto di vista psichico, avrebbe potuto perdere affidamento della figlia, come più volte le era stato paventato dal giudicabile e da sua madre.
Tra l’altro con il braccio ingessato la M partecipò ugualmente ad un mercatino dove vendeva delle coroncine di rafia e il C si preoccupò che il sindaco potesse notarlo dire qualcosa. D’altra parte l’imputato, sempre in occasione dello stesso mercatino, fece amicizia con un’altra ragazza e, nel

momento in cui la M > gli chiese spiegazioni, le diede uno schiaffo davanti a tutti mentre tra l'altro ella teneva in braccio la bambina.
Infine, nel maggio 2016 la donna se ne andò finalmente di casa, su impulso della psicologa, Dottoressa G< che le fece contattare le forze dell'ordine spronandola a denunciare l'accaduto.
La M ha poi riferito che solo alla fine confidò tutto ai propri genitori, che vedeva abitualmente; inizialmente temeva le loro reazioni; poi disse loro della droga ed essi non vollero più vedere l'imputato.
Ha poi precisato che dato che era di M faticò anche a trovare delle amiche nel paese; iniziò a fare amicizia grazie ai mercatini con due ragazze della sua età.
Inoltre si confidò con la dottoressa G; e con la dottoressa D B , ossia la psicoterapeuta che la seguiva per il precedente disturbo e alla quale si era rivolta alla nascita della bambina per gestire il cambiamento. Ad ogni modo finché visse con l'imputato, anche con loro la M non fu completamente sincera; ad esempio quando l'imputato le ruppe la mano raccontò a tutti di essersi fatta male mentre montava le coroncine.
La donna andò via di casa senza prendere niente; si recò subito dalla dottoressa G;
Rimase nove mesi senza le sue cose, dovette ricomprare tutto, pur non avendo un lavoro, una casa, mentre né l'imputato né la sua famiglia si facevano sentire. Quando le permisero di riprendere i propri effetti personali mancavano molti oggetti.
Dopo la rottura, inizialmente la giovane visse a casa dei miei genitori, poi trovò un lavoro, un piccolo appartamento e andò a vivere da sola con la figlia.
Attualmente la bambina é affidata esclusivamente alla madre e l'imputato la vede durante gli incontri protetti.
La teste ha soggiunto che già in precedenza ebbe una convivenza difficile cui seguì una denuncia e un processo.
In atti é stato acquisito il certificato medico del pronto soccorso del Policlinico San Matteo che dà atto della "frattura base 5 del metacarpo mano dx" con prognosi di giorni 21 (cfr. Certificato in atti).
Riscontro di quanto riferito dalla persona offesa é pervenuto dalla deposizione della madre della stessa, M: M R ..

La stessa ha riferito che inizialmente, quando la figlia conobbe l'imputato non osservò nulla di particolare, salvo il fatto che il C non lavorava e quando la figlia lo sollecitava a trovarne uno, reagiva male. In ogni caso alla teste e al marito l'imputato non piaceva e tentarono di ostacolare la relazione. Il C era infatti maleducato e in un'occasione quando era a casa della teste aveva urlato dalla finestra a due loro vicini di casa, ignorando le richieste di smetterla.
In seguito, in modo graduale, la teste apprese inizialmente che il C fumava hashish; e in seguito che il rapporto divenne molto pesante dopo la nascita della bambina.
Il C aveva trovato un lavoro ma gestiva le proprie finanze ignorando le esigenze della compagna e della minore, impedendo altresì alla M: _ di usare l'auto.
Sicché la teste insieme a suo marito cercò di aiutare la famiglia, facendo la spesa per loro, pagando visite mediche specialistiche.
Tanto andò avanti finché la teste seppe che il C; impiegava parte del denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti, destinato ad un successivo smercio che a suo dire aveva lo scopo di ottenere "fumo" gratis per sé, nonché che deteneva le sostanze a casa e che sua figlia lo accompagnava con la bambina ad effettuare delle consegne di sostanza.
A quel punto la M decise di parlare con l'imputato, chiedendogli di mutare atteggiamento, ma lo stesso rispose che non ci sarebbe stato niente da fare.
Dunque la teste prese la decisione che se i soldi fossero finiti ella non li avrebbe più aiutati economicamente, ma avrebbe accolto sua figlia e sua nipote in casa. Accadde così che più volte la M andò a stare per un periodo dai genitori insieme alla bambina, quando il C aveva finito i soldi; poi la teste e il marito riaccompagnavano madre e figlia a casa quando sapevano che era arrivato lo stipendio.
In seguito la teste apprese che il C giocava d'azzardo, andava con le prostitute e che, se la M provava a contestargli qualcosa, dava in escandescenza.
Un giorno mentre era al telefono con sua figlia, la teste sentì delle urla; la figlia le spiegò che l'imputato si era chiuso in camera e non voleva farla entrare e nell'occasione si ruppe la porta a vetri e la figlia si ferì finendo all'ospedale.

La teste e il marito tentavano costantemente ma invano di far aprire gli occhi alla figlia.
Il C si disinteressata della figlia e i nonni materni dovevano intervenire; in un'occasione in cui la bimba era disidratata dovettero acquistare un integratore perché egli si rifiutava; quando faceva la spesa per la bambina comprava prodotti scadenti; accoglieva in casa persone poco raccomandabili.
La teste apprese ancora dalla figlia che a volte dava i pugni contro il muro, beveva, andava a giovare a poker; un giorno tornò in pessime condizioni e con la schiuma alla bocca.
Dunque, su impulso della suocera, la teste organizzò un incontro tra le due famiglie di orìgine; nel frangente la teste espresse la propria opinione e cioè che se sul rapporto tra i due non poteva intervenire, non poteva però tollerare che vi fosse droga e alcol in casa e che l'imputato non provvedesse economicamente alla figlia.
Sapeva infatti che la figlia subiva spintoni, insulti, ma, non riuscendo a fare leva su quegli argomenti, per allontanarla dall'imputato, puntava sulla droga e sull'alcol. Sapeva che il C diceva alla M che era brutta, grassa, che aveva le gambe da gallina, tanto che ancora oggi ha il complesso di non essere adeguata fisicamente; che la costringeva a rapporti sessuali con modalità non volute. Sapeva che al mattino, prima di uscire, se non trovava qualcosa, alzava il letto bestemmiando e incolpando la bambina. Dava della "mongoloide" alla bimba perché si faceva la pipì addosso all'età di due anni e mezzo. Ad ogni modo la figlia non era pronta per denunciare e nonostante la suocera le avesse detto di andarsene, rimase a casa con il C per tenere unita la famiglia.
Nel frattempo la bimba era molto spesso dai nonni, che la portarono anche in vacanza; quando doveva tornare a casa non voleva e chiedeva di poter restare con i nonni.
Analoghe dichiarazioni risultano dal verbale di sommarie informazioni rese da Miglio Gianluca, consensualmente acquisito agli atti.
Ulteriori conferme in merito a quanto addotto dalla vittima si traggono dal verbale di sommarie in formazioni rese da F D :, che conobbe la persona offesa in occasione di un colloquio di lavoro. La M le raccontò che il C stava lunghi periodi via da casa disinteressandosi di lei e della figlia; che le impediva di avere amici, che custodiva stupefacente a casa e lo consumava,

che non le piaceva l'atteggiamento che aveva con la figlia A . Seppe che l'aveva minacciata e che infine la M lo aveva denunciato.
Anche D L Li i, collega di lavoro presso un'agenzia assicurativa, sentita a sommarie informazioni, riferì di aver saputo che l'odierno imputato non collaborava alle spese familiari, che denigrava la persona offesa dicendole che era brutta, che faceva schifo e si vergognava di uscire con lei. In seguito, tramite messaggi, seppe che il C era diventato anche violento fisicamente in quanto le aveva lanciato addosso i giochi della figlia, le aveva storto il braccio rompendole la mano, che le aveva dato uno schiaffo davanti a tutti mentre lavorava ad un mercatino. Inoltre seppe dall'amica che il C aveva mantenuto dei comportamenti ambigui anche nei confronti della figlia facendo il bagno insieme a lei.
Sulla vicenda é stata quindi sentita la dottoressa G , dirigente psicologa presso "L'Azienda Ospedaliera o", al centro psicosociale del Comune di
La stessa ha premesso che la M fu sua paziente alcuni anni fa, nel 2007, allorché la venne seguita per una terapia supportiva presso il suo centro psicosociale; in seguito la M > sospese il percorso attivandone un altro percorso presso un centro privato convenzionato, all'ospedale S R :.
La diagnosi fu di "disturbo borderline di personalità", che si manifestava con molta emotività, a volte con il pianto, con emozioni molto intense e anche con la tendenza a essere un po' dipendente nelle relazioni. La terapia che fu stata portata avanti presso il servizio del S R , fu quella specifica sul disturbo di personalità, borderline, che è la DBT, è una terapia di M ' ' di elaborazione di grandissima efficacia, che infatti ebbe degli ottimi risultati, di completo superamento dei sintomi relativi a quella patologia.
La Mi si ripresentò, nel 2016 e fece alcuni colloqui con una collega della teste, dottoressa R , specializzanda, psicoioga, che la teste supervisionava. E poiché dai colloqui
emersero dei fatti di una certa gravità, la G; preferì seguirla personalmente.
Tuttora la segue con incontri quindicinali.
In merito alle dichiarazioni della persona offesa, la teste ha specificato di non aver mai pensato che fossero state ingigantite, sia per l'evidenza del braccio fratturato, sia dall'utilizzo delle parole, della mimica, dall'insieme della situazione; non ebbe dubbi che ci fosse effettivamente uno stato di grande sofferenza, con accenti di vero e proprio trauma.

La prima volta che si ripresentò la M stette in studio per tre ore di seguito, perché piena di angoscia, di ansia, di spavento per tutto quello che era successo; la teste cercò di convincerla a fare una denuncia; in quell'occasione infatti, insieme telefonarono in Questura. L'Agente le parlò, consigliandole di non tornare in quel momento a casa, ma di tornare dai suoi genitori e non fare rientro nella casa con il convivente e il giorno dopo di presentarsi in Questura, cosa che ella fece.
Nell'occasione dunque, la persona offesa raccontò sia la situazione contingente della lite, per cui c'era stato questo colpo al braccio, che aveva generato la frattura, sia moltissime altre vicende analoghe, che resero evidente che la convivenza dovesse essere assolutamente interrotta; si trattava in particolare di umiliazioni, aggressioni verbali, sia verso di lei che verso la bambina, alla quale il C diceva a volte diceva "Handicappata"; alla M _ invece diceva: "Sei grassa, sei brutta, fai schifo, una donna di merda! ".
Le raccontò di aver ricevuto spintoni, nonché uno schiaffo in pubblico qualche giorno prima.
La M » le riferì anche di cattiverie, come togliere la sim dal telefono per impedirle di telefonare, di non lasciarle la macchina se lei doveva allontanarsi da casa, fino ad arrivare agli episodi del "bagnetto" in cui si accorse che il C era eccitato mentre era nella vasca con la figlia.
La teste ha poi soggiunto di ricordare che anche la madre del Ci mantenesse comportamenti aggressivi verso la M , mandandole anche messaggi che la teste aveva letto, con i quali sminuiva la sua figura di donna e di madre".
La stessa, confermando quanto contenuto nella relazione fatta per i servizi sociali, ha infine precisato di non aver mai avuto dubbi né prima né attualmente, in merito all'attendibilità della persona offesa.
Tanto risulta anche dalla "relazione sulla presa in carico" redatta dalla stessa G :, nella quale si dà atto altresì del costante impegno mantenuto dalla M dopo i fatti per cui é processo, nella ricostruzione del nucleo familiare con la bambina, nell'accudimento della figlia nonché nello svolgimento del proprio lavoro.
Anche DBA , psicologa e psicoterapeuta, chiamata a deporre sui fatti, ha premesso che la M si rivolse nel 2012 presso l'ospedale S R di M , pressoi reparti di psicologia clinica e di psichiatria dove lavora la stessa teste. La M era stata ricoverata infatti alcuni anni prima ed era stata fatta una valutazione, da cui emerse un disturbo di personalità borderline. Venne

dunque presa in carico dalla teste insieme alla sua equipe, attraverso colloqui individuali al fine era di inserirla in gruppi volti a migliorare la consapevolezza emotiva delle persone.
La teste seguì la M saltuariamente fino dopo la nascita della bambina, A
La persona offesa le riferì della sua preoccupazione rispetto a alcuni atteggiamenti del suo compagno, che lei non condivideva; in particolare l'utilizzo di cannabis, che reputava non adeguato, la preoccupazione per come si era sviluppata la relazione fra il papà e la bambina, per cui non si fidava a lasciarli da soli in casa.
Nonostante dal punto di vista dei rapporti con l'imputato, la M descrivesse soltanto di scontri verbali, accentuati dalla presenza della suocera, la D B percepì la paura della M di non essere in un ambiente adeguato.
La teste venne ricontattata dalla persona offesa alla fine dell'estate del 2015, perché le serviva un'attestazione che non prendesse farmaci.
La teste sul punto ha precisato che smise di prendere i farmaci già da quando seppe di essere rimasta incinta, allorché non manifestava più alcun comportamento ascrivibile al disturbo borderline diagnosticato in precedenza.
Anche Lì S , medico specialista in psichiatria presso l'ospedale S R ha riferito che trattò la persona offesa negli anni 2011/2012 per un disturbo d'ansia che si inquadrava in un disturbo da attacco di panico, trattandolo con un antidepressivo.
In seguito, già nel corso 2012, la terapia venne interrotta e la M _ non venne più segui in quanto totalmente in remissione sintomatologica.
Le medesime circostanze risultano dai verbali di sommarie informazioni rese da S
F e Ti L entrambe "operatrici di accoglienza" presso il centro anti-violenza "Liberamente" di i.
In essi di dà atto che la persona offesa, rivoltasi al predetto centro nell'autunno del 2015, allorché era temporaneamente a casa dei propri genitori con la figlia, raccontò del difficile rapporto con l'imputato, il quale, dopo la nascita della bambina, essendo dalla M richiamato alle proprie responsabilità, iniziò ad insultarla con parole quali "pazza", "stupida", "troia".
Tuttavia in quel momento, la giovane non volle accogliere il consiglio delle operatrici di interrompere la convivenza e denunciare quanto accadeva,

approfittando di essere già a casa dei propri genitori, perché voleva mantenere la famiglia unita. Sennonché, dopo un'interruzione dei colloqui, la M si ripresentò al centro, riferendo di essere tornata a casa del C; durante le vacanze di Natale e di essersi resa conto di aver idealizzato la propria famiglia; infatti il C era peggiorato negli atteggiamenti violenti; nell'aprile la donna si presentò con una mano fasciata, dicendo di essersi ferita nel corso di un litigio. Nel mese di maggio di presentò con il braccio ingessato riferendo di essersi fatta male con un tavolo.
Ad ogni modo la M spiegò alle operatrici che le era stato precedentemente diagnosticato un disturbo psichiatrico "borderline"; nel periodo in oggetto la stessa non era sottoposta a terapia farmacologica in quanto non presentava sintomatologia attiva.
In seguito la M contattò il centro per avvertire che aveva denunciato il C e precisando che le aveva rotto il braccio.
Invece Pi , Ai :, madre dell'imputato, ha ricordato che la persona offesa venne dapprima a vivere da lei, sostenendo di avere problemi con la propria madre, che aveva avuto una relazione sentimentale con il suo ex fidanzato. In seguito la P concesse alla coppia di vivere a casa sua, lasciando i mobili nonché l'autovettura del suo compagno in uso.
A metà aprile l'imputato iniziò a lavorare e percepiva uno stipendio di circa Euro 450,00, che divenne in seguito di circa Euro 800,00 mensili. Qualche volta la teste provvide a pagare qualche spesa di casa. In un'occasione il figlio prese in prestito la somma di Euro 50,00 dalla M provvedendo poi a restituirla.
La teste non poteva frequentare la casa in quanto la M non voleva.
La P : ha ricordato di quando incontrò la madre della persona offesa per parlare della situazione, in particolare dei soldi e dei litigi.
S MA. patrigno del giudicabile, ha confermato che all'epoca dei fatti diede in uso la propria auto all'imputato e alla persona offesa; ha ricordato che, dopo che si lasciarono, la M venne a casa con suo padre a ritirare i propri oggetti, che il teste e l'imputato avevano confezionato in scatoloni e sacchetti, accompagnati da due carabinieri, i quali, vedendo che la situazione era serena, ritennero di allontanarsi.

Orbene tanto premesso in punto di fatto appare compiutamente dimostrato l'assunto accusatorio formulato nei confronti dell'odierno prevenuto.
Deve ritenersi innanzitutto fondata l'ipotesi accusatoria di maltrattamenti in famiglia formulata nei confronti dell'imputato.
Infatti la persona offesa ha reso dichiarazioni coerenti e particolareggiate e la sua versione ha trovato riscontro nelle deposizioni dei numerosi testi escussi, quali la madre della stessa p.o. M ; e il padre, le colleghe di lavoro, le operatrici del centro antiviolenza, la psicoterapeuta che la ebbe in cura e la incoraggiò a presentare la denuncia. Sul punto va osservato che la la teste DB :, quale teste qualificata in quanto psicoterapeuta, si espressa sulla piena attendibilità della vittima, non inficiata dalla precedente patologia psichiatrica dalla quale era affetta, che, peraltro, a detta di tutte le spécialiste, doveva ritenersi superata già prima dei fatti per cui é processo.
Viceversa le deposizioni dei testi a discarico, P e S , non hanno scalfito il racconto della vittima, essendo emerso uno scarso coinvolgimento dei testi rispetto al contesto familiare in cui si svolsero i fatti.
E' configurabile dunque nei fatti descritti dalla vittima il reato di cui all'art. 572 c.p., nella specie aggravato dall'essere avvenuti i fatti in presenza e in danno della minore.
Infatti, le offese e le violenze denunciate sono risultate abituali, sicché le stesse devono considerarsi quali episodi attestanti resistenza di un normale stato di prevaricazione da parte della prevenuta che ha certamente determinato una situazione tale da rendere abitualmente dolorosa e mortificante la vita della p.o.
Tanto si evince dal racconto reso dalla persona offesa, che veniva costantemente insultata, derisa e minacciata, lasciata senza soldi e senza medicine per la minore, costretta a vivere in un contesto abitativo malsano, in cui l'imputato riceveva persone alle quali spacciava sostanze stupefacenti. Particolarmente accentuato nel caso di specie é l'aspetto dell'umiliazione della vittima, che veniva derisa dal compagno, tanto da sentire ancora oggi un senso di inadeguatezza; peraltro tali umiliazioni avevano come obiettivo anche figlia piccola.
Parimenti, risulta dimostrata la condotta delittuosa di cui all'art. 582 585 c.p., certificata nei referti acquisti agli atti e non potendosi ravvisare, come invocato dalla difesa, una riqualificazione in reato colposo; é infatti emerso

dal racconto della vittima che l’imputato le strinse la mano per non farle prendere il cellulare, nell'ambito di un’azione senz'altro volontaria.

Deve essere quindi affermala la penale responsabilità dell'imputalo per tutte le imputazioni ascritte, con la precisazione, quanto al capo 3), che il reato va riqualificato nell'ipotesi di cui al fari. 73 comma 5 D.p.r. 309/90, avuto riguardo al non elevato numero di cessioni riscontrate.
1 fatti così come accertati possono ritenersi in continuazione in ragione delle modalità di svolgimento a carico della stessa vittima nonché dell’analogo contesto spazio temporale in cui si sono verificati, chiara espressione di un medesimo disegno criminoso.
Per il buon comportamento processuale (acquisizione atti a vantaggio della speditezza del procedimento), possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
Visti pertanto tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. appare congruo irrogare la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione (p.b. per il reato più grave sub 1) anni due di reclusione, ridotta ex art. 62bis c.p. alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione aumentata per la continuazione con il reato sub 2) alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione c con il reato sub 3) alla pena finale) cui segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
I precedenti a carico del l'imputato ostano alla concessione di benefici.
Visti gli artt. 185 c.p., 538 e 540 c.p.p., dalla accertata responsabilità dell'imputato per i reali di cui all"'imputazione, deriva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile non essendo provato nel suo preciso ammontare.
Tenuto conto del danno da stress patito dalla persona offesa nonché dell'entità della lesione subita, pare equo condannare il giudicabile al pagamento di una provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p. liquidata in Euro 5.000.00.
Consegue ai sensi del Tari. 541. comma 1 c.p.p.. la condanna dell'imputato al pagamento delle spese relative all'azione civile in favore della suindicata Parte Civile che liquida in euro 2.700.00 oltre rimborso spese generali. IVA e CPA nelle misure di legge.

P.Q.M.

Visti gli arti. 533. 535 c.p.p.

DICHIARA

C. A V responsabile dei reati ascritti, unificali i reati dal vincolo della
continuazione, riqualificato il fatto di cui al capo 3) nel reato di cui all'art. 73 comma 5 D.p.r. 309/90, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo condanna alla pena anni uno ed mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva che liquida in Euro 5.000.00, Condanna altresì 1*imputato alla rifusione delle spese di costituzione diparte civile che liquida in curo 2.700.00 da versare in favore dello Stalo. Motivazione entro 90 giorni.

Pavia. 10.4.2018

IL

GIUDICE

N. 4962/17 RG TRIBUNALE
N. 18953/16 R.G.N.R.
N.RG GIP Inviato estratto al
P.M.
Il

In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone
all'udienza del giorno 18.1.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

T' C **F** , nato il 1976 in elettivamente domiciliato presso l'Avv.
P del Foro di con studio a - assente
nel procedimento a carico di:
difeso d'ufficio dall'Avv.
del Foro di
con studio a
in

- presente

IMPUTATO

De! reato p. e p. dagli arti. 61 co. 1 n. 1, n. 11 quinquies e 572 c.p., in combinato disposto con l'ari. 94 c.p., perché, in stato di ubriachezza abituale, maltrattava la convivente, C, L Miì anche
in presenza del figlio D — nato il 2012 — costringendola a subire mortificazioni vessazioni
fisiche e morali di ogni genere. In particolare, la ingiuriava con epiteti di vario genere, la minacciava di portarle via il figlio, l'aggrediva di continuo con pugni al volto e in varie parti del corpo, costringendola a chiudersi a chiave nella camera da letto per sottrarsi alle violenze del compagno; con 1'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia ed in presenza di minore di età. In Milano, dal mese di novembre 2015 fino al 23.5.16

Con la recidiva

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

La **difesa dell'imputato** ha chiesto: in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine, previa esclusione dell'aggravante della presenza del minore di età e concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, il minimo della pena e i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 15.02.2017 dal GIP in sede, T C F è stato tratto a giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei fatti di cui in rubrica e, in particolare, del delitto di maltrattamenti in famiglia a lui ascritto.

All'udienza del 25.05.17, constatato il difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio alla p.o. e all'imputato, ne è stata disposta la rinnovazione con rinvio del processo all'udienza del 10.07.2017.

All'udienza così fissata, sussistendone i presupposti, il Giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato e, dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso le prove come richieste dalle parti e, con il consenso delle parti, è stata altresi acquisita l'annotazione di servizio del 20.5.2016. Dopo un rinvio, all'udienza del 27.04.2018 è stato acquisito, ex art. 512 c.p.p., il verbale di SIT rese dal teste R T AD attesa la sopravvenuta irreperibilità di quest'ultimo - come risultante dalla documentazione depositata in pari data - e all'udienza del 19.7.2018 si è proceduto all'esame della p.o., C S L M" previo consenso, espresso dalle parti, alla conservazione dell'attività istruttoria svolta dinanzi a diverso giudice.

All'udienza del 18.01.2019 il giudizio è pervenuto dinanzi allo scrivente giudicante e, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come da verbale di udienza. All'esito della Camera di Consiglio, questo Giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con deposito della motivazione riservato nel termine di trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalle prove acquisite, si impone l'affermazione della penale responsabilità di T: C F in relazione al reato a lui ascritto e compiutamente descritto in rubrica, commesso ai danni della convivente, L ' M C S

Alla stregua del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa L M *C.* S ■ e dalla documentazione acquisita (in particolare, dall'annotazione di servizio del 20.05.2016 e dal verbale di sommarie informazioni rese da R T: A' Oi il 06.09.2016) è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.

L'imputato e la p.o. hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, dopo poco tempo sono andati a vivere insieme e, il 2012, dalla loro relazione è nato un figlio.

Stando al racconto della p.o., la relazione tra i due è stata sin da subito litigiosa, soprattutto a causa dell'abituale consumo di alcool da parte del T Nell'aprile 2013, mal sopportando tale situazione, la p.o. è tornata nel suo Paese di origine insieme al figlio dove è rimasta fino al Novembre dello stesso anno quando, a causa di un intervento che il bambino avrebbe dovuto sostenere, ha fatto rientro in Italia, tornando a vivere con l'odierno imputato.

Nella deposizione resa, la p.o. ha confermato che il T he intanto continuava ad assumere alcool, era stato molto aggressivo nei suoi confronti nel periodo di cui all'imputazione.

La teste ha, infatti, precisato che, a partire dal Novembre 2015 per futili motivi, legati alla gelosia e al nervosismo, probabilmente legato al suo status di soggetto irregolare sul territorio italiano, l'imputato le urlava contro parolacce, quali ***"puttana",*** mentre lei restava

in silenzio per non fare spaventare il figlio che spesso assisteva (cfr. verbale di trascrizione dell'udienza del 19.07.2018 p. 6 nella parte in cui la teste dichiara: *"'Anche (ine.)* ***urlava troppo, urlava troppo che io a volte mi spaventavo*** *perché veramente che lui,* ***aveva paura che lui voleva proprio picchiarmi,*** *dopo alla fine prima della denuncia 1 'ho fatto perché* ***mi tira un calcio"*** e ancora *"[...] ma* ***era contento di niente,*** *perché avevo il problema della documentazione che lui non è in regola e alla fine sempre era con quello, arrabbiato con se stesso immagino, per quello che..."... "Come io ho iniziato a lavorare lui, non lo so, in mente* ***credeva che io andava con un altro*** *non lo so").*
Le tensioni verbali sono sfociate anche in aggressioni fisiche perpetrate dal T nei confronti della convivente la quale, nella sua deposizione, ha sostanzialmente confermato i fatti di cui all'imputazione.
In particolare, la p.o. ha raccontato che l'imputato in un'occasione **le aveva tirato un calcio sulla gamba,** in un'altra occasione **le aveva dato un pugno sul braccio** e **l'aveva strattonata,** noncurante della presenza del figlio.
La teste ha inoltre descritto un ulteriore episodio, avvenuto nel **maggio 2016** in cui, dopo aver litigato con l'imputato, lei era andata a dormire insieme al figlio e, ad un certo punto, il T approfittando del buio, le aveva sferrato **un pugno sotto il mento,** spaventando sia lei che il bambino che, svegliato dalle urla di paura della madre, si era messo a piangere.

La donna ha specificato che le aggressioni verbali avvenivano spesso di notte, quando il bambino dormiva, ma ha, altresì, chiarito che l'imputato le urlava contro anche di giorno e lei stava zitta per evitare che il bambino si spaventasse e piangesse (cfr. verbale di trascrizione dell'udienza del 19.07.2018 p. 8 nella parte in cui la teste dichiara: "*... quando lui urlava, quando era bambino, io era zitta, perché preferirei che il bambino non si spaventa... "... "... anche dopo che ho fatto la denuncia il bambino non voglio vederlo il papà, aveva paura ").*
La p.o. ha raccontato che, il giorno successivo al fatto sopra descritto, aveva chiesto all'imputato di andare via da casa e, dopo aver incontrato il suo rifiuto, aveva chiamato la polizia e sporto denuncia. In quell'occasione, la teste ha precisato che il T , che aveva assistito alla telefonata in viva voce rivolta alle forze dell'ordine, l'aveva minacciata di portarle via il bambino.
Con riferimento a quest'ultimo episodio, dall'annotazione di servizio del 20.05.2016 in atti, risulta che gli agenti erano stati chiamati dalla p.o., la quale aveva chiesto il loro intervento a seguito di un diverbio intervenuto con l'ex compagno che, recatosi presso il suo domicilio per accompagnare il figlio minore prelevato dall'asilo, l'aveva insultata con *"vari epiteti"* per poi allontanarsi dall'abitazione.
Dopo tale accadimento, per un paio di mesi l'imputato e la p.o. non si erano più visti ma, successivamente, avevano ripreso ad avere contatti al solo fine di consentire al T che intanto aveva dichiarato di essersi pentito dell'accaduto - di vedere il bambino, al cui sostentamento aveva comunque continuato a contribuire, tanto da indurre nell'ottobre 2016 la p.o. a rimettere la denuncia querela precedentemente sporta.
Con riferimento allo stato di ubriachezza abituale del T la p.o. ha riferito che l'imputato era solito bere "5 *volte alla settimana, ogni tanto anche 4 [...]"* (cfr. verbale di trascrizione di udienza del 19.07.2018 p. 13), riferendo anche che *"No capitava che* ***veniva ubriaco*** *e se ne andava a dormire e basta, capitava però quasi sempre* ***veniva a urlare e a dirmi di tutto***

***a me*”** (cfr. verbale di trascrizione di udienza del 19.07.2018 p. 13). Tale circostanza, unitamente a quella relativa alla presenza del figlio minore durante le aggressioni verbali subite dalla madre, trova conferma anche nel verbale di sommarie informazioni rese da R T A
O cugino dell’imputato, il quale, aveva riferito di essere a conoscenza del fatto che il T v la p.o. non vivevano più insieme *.perché **lui arrivava sempre a casa ubriaco** e drogato [...] **e la picchiava davanti al bambino*”** (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da R T A O 1 6.09.2016).
Nelle dichiarazioni rese da A: 0 T ~ trova, altresì, riscontro la circostanza che l’imputato facesse uso abituale di alcool.
Ancora, nel verbale di sommarie informazioni rese da A O Ri T . quest’ultimo dichiarava di aver appreso sia dalla p.o., sia dal T stesso, delle loro liti violente, cui aveva anche personalmente assistito in un’occasione. Pur non avendo mai visto l’imputato picchiare la sua convivente, il teste ha tuttavia precisato di aver visto il cugino riportare graffi sulla faccia, sulle braccia e sul collo per cui aveva intuito che fossero “venuti alle mani”.
Ciò posto, questo giudice ritiene pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla p.o. perché precise e concordanti con le altre risultanze processuali e, pertanto, intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti. Né la condotta dell’imputato, rimasto assente, ha consentito di pervenire ad una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti.
Come noto, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento del l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, tanto più in casi come quello di specie in cui la p.o. non si è neppure costituita parte civile, dimostrando di non aver alcun interesse personale rispetto alla decisione.
In considerazione di quanto appena esposto, questo giudice ritiene che l'esame degli atti, utilizzabili per la decisione, consente di affermare la piena responsabilità dell'imputato per avere, nel periodo in contestazione, maltrattato la convivente, C S. L M anche in presenza del figlio minore,
ingiuriandola con epiteti di vario genere, minacciandola di portarle via il figlio, aggredendola con pugni al volto e in altre parti del corpo, per futili motivi quali la gelosia.
Giova evidenziare che, alla luce delle emergenze processuali (in particolare dalle dichiarazioni rese dalla p.o. e dal verbale di SIT rese da A D Ri T) si ritiene altresì accertato che il reato è stato realizzato in stato di abituale ubriachezza come definito dall’art.94 c.p.
La peculiarità del caso impone solo di ricordare che integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di chi, rientrando frequentemente nella dimora coniugale in stato di ubriachezza, sia solito offendere e ingiuriare la moglie, compiendo più atti di natura vessatoria, determinanti sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi.

Come noto, il delitto di maltrattamenti in famiglia ha natura abituale e non presuppone necessariamente una continuità ininterrotta delle vessazioni, ben potendo, una relazione more uxorio, alternarsi a momenti di relativa tranquillità e pacificazione tra le parti. Dunque, l'intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito.

In punto di elemento soggettivo, il dolo del reato non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, in quanto è sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese chiarito che: "*... il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima medesima (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, rv. 253042). Non occorre, in altre parole, che l'agente deliberi una volta per tutte di imporre ai familiari un penoso regime di vita, e concepisca unitariamente le proprie condotte in senso strumentale alla realizzazione di quell'obiettivo, essendo piuttosto sufficiente che le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del loro carattere ripetuto, e della loro idoneità a creare una stabile e dolorosa patologia della vita familiare (Sez. 6, Sentenza n. 15146 del 19/03/2014, rv. 259677)"*Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/10/2014) 14-01-2015, n. 1400.

Ed inoltre, ve evidenziato come la circostanza che i singoli episodi, costituenti nel loro complesso la condotta criminosa, siano commessi durante lo stato di abituale ubriachezza è circostanza aggravante e non esclude il dolo.

Ancora, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha enunciato il seguente principio, condiviso da questo giudicante e estensibile al caso in esame, nella parte in cui ha chiarito che: *"Nel reato di cui all'art. 572 c.p. che maturi all'interno di una relazione di coppia il carattere di sistematica vessazione e sopraffazione della personalità della vittima può essere integrato anche da condotte che si configurino quali reazione ad altre che attribuite al coniuge, persona offesa, vengano intese dall'imputato come violative delle regole proprie della convivenza coniugale là dove la reazione sconfini in comportamenti che per pregiudizi arrecati e loro frequenza integrino il reato di maltrattamenti in famiglia. "* Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-05-2018) 06-07-2018, n. 30745

Facendo applicazione del suddetto principio al caso di specie emerge chiaramente che le condotte tenute dall'imputato, sebbene fossero inserite in un contesto familiare difficile, integrano la fattispecie di reato di cui questi è chiamato a rispondere.

Infatti, la condotta dell'imputato, con il superamento della tollerabile convivenza (che successivamente ha indotto la p.o. ad allontanarlo da casa), deve essere letta come l'espressione di una volontà di creare un clima di sopraffazione, offendendo la p.o., ingiuriandola e aggredendola sia verbalmente sia fisicamente, attraverso l'adozione di comportamenti sconfinanti nel reato di maltrattamenti.

L'imputato, infatti, beveva con frequenza e in modo eccessivo, pur sapendo che quel suo bere avrebbe provocato comportamenti che rendevano dolorosa e intollerabile per la moglie la loro relazione.

Risulta quindi concretizzato il reato di cui alfart. 572 c.p..

Ricorre l'aggravante di cui all'art.94 c.p. giacché il reato è stato commesso con condotte reiterate nel tempo, sovente mentre si trovava in stato di ubriachezza, conseguenza,

dell'abituale abuso di sostanze alcoliche.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. giacché le condotte violente si sono verificate in casa, spesso mentre il figlio era presente e se il più delle volte dormiva e sembrava che non si potesse rendere conto di nulla, in realtà, è emerso che per il comportamento alterato del padre, si svegliava e piangeva, percependo ciò che stava succedendo.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, d'altronde *"La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza."'* (Cass. Pen. Sez. 1,2/3/2017 n. 12328)

Dunque sono state correttamente contestate le aggravanti dell'aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18 e per futili motivi (quali la gelosia), nonché la recidiva (essendo già stato l'imputato destinatario di una sentenza ex art. 444 c.p. per furto tentato continuato, divenuta irrevocabile il 16.12.2007 e dimostrando una pervicacia nel delinquere).

Ciò nondimeno, questo giudicante non può esimersi dal prendere in dovuta considerazione il ristretto arco temporale della condotta maltrattante, nonché il successivo comportamento dell'imputato il quale, stando ai racconti della p.o., ha posto fine al comportamento contestato, instaurando un discreto rapporto sia con l'ex convivente, sia con il figlio.

Pertanto, anche al fine di adeguare la pena al caso concreto e mitigare gli effetti delle ritenute circostanze aggravanti, possono essere riconosciute in favore dell'imputato le attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p. che possono essere considerate prevalenti sulla contestate aggravanti.

Tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p., appare congrua, dunque, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, determinata partendo da una pena base pari a 2 anni di reclusione (corrispondente al minimo edittale) poi ridotta, in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, a 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Ai sensi dell'articolo 535 c.p.p. a tale condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali.

Sussistono, peraltro, le condizioni per riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quello della non menzione della presente condanna nel certificato del Casellario Giudiziale. Ai sensi dell'articolo 544, comma 3, c.p.p., si fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione in considerazione del carico del ruolo e del concomitante impegno di questo giudice nella trattazione di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari che impongono una più celere trattazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

1 C F responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

concede la sospensione condizionale della pena e ordina la non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Il Giudice
Dr.ssa Angela Martone

SEZ. IX PENALE

Tribunale Ordinario di
Sezione Penale

N. 922/17 R.G.N.R.
N. 1069/17 R.G.Trib.
N. 2856/17 R.G.GIP.
N. 655/19 Sent

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di - Sez. Penale, nella persona del Giudice dott. Marco
Montanari ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

M '*A.* , nato a 1971, residente in
presso lo studio
del

) con studio in
ed elettivamente domiciliato in difensore di fiducia - presente;

Difeso di ufficio dall'avv. del foro di

IMPUTATO

A) in ordine al reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. per aver maltrattato psicologicamente e fisicamente la propria coniuge convivente A. (n.

a 1969).

Nella specie, maltrattamenti consistiti, tra l'altro:

- *nell'insultare reiteratamente la propria moglie umiliandola con epiteti quali: "CRETINA, PUTTANA, DEFICIENTE, BASTARDA, STRONZA", "NON VALI NIENTE, NON SAI CUCINARE, NON SAI FARE NIENTE, SEI UNA BUONA A NULLA, I TUOI GENITORI NON TI VOGLIONO BENE";*
- *nel minacciarla reiteratamente di ucciderla a coltellate;*
- *nell'impedirle per motivi di gelosia di lavorare fuori casa e nel tempestarla di telefonate e messaggi per controllarne i movimenti;*
- *nel giugno/luglio 2016 nell'imporle di tornare a casa, dopo un'uscita con un'amica, entro la mezzanotte, pena altrimenti la sua denuncia per "abbandono del tetto coniugale"; nello scaraventare per terra, distruggendoli, vari suppellettili, elettrodomestici e mobili durante discussioni e litigi;*
- *nel farla subire, con cadenza settimanale, ripetuta violenza fisica percuotendola con pugni,*

sberle, calci tanto da provocarle lesioni per le quali la vittima era costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso più di una decina di volte in sette anni, non riferendo ai sanitari le percosse subite perché dal medesimo minacciata di portarle via la figlia;

- *in data antecedente e prossima al 2 giugno 2009, mentre era in stato di gravidanza, nell'afferrarteli collo e- stringerglielo talmente forte da causarle algia al rachide cervicale;*
- *il 23.02.2010, dopo un'accesa discussione, nel colpirla con un pugno, al volto, tanto da farle sanguinare il naso e nel cagionarle lesioni personali consistenti in "CONTUSIONE FRONTALE CERVICALGIA POSTA TRAUMATICA", guaribili in giorni 7s.c. nonché forti cefalee associate a nausee nei mesi successivi;*
- *in data 25.04.2011, nel colpirla con un pugno allo stomaco, per futili motivi;*
- *nel negarle l'uso dell'autovettura e quindi sferrarle un pugno alla mascella provocandone la frattura; .*

- nel novembre 2014, mentre si trovavano a pranzo a casa di M S é sua moglie, nel colpire la vittima con due schiaffi al voltò e sbatterla contro il muro;

tra il 2015. Ed il..2016, in occasione dei pranzi a casa della famiglia M. genitori

dell'indagato, riel-consentire al proprio padre-di denigrare ed offendere la vittima con epiteti Tf

quali "PARLTCOME UNA POCO DI BUONO, PUTTANA" e quindi percuoterla con schiaffi davanti ai commensali;

di amici tra cui K [1]A..... G ;

- *nel gennaio 2016, alla richiesta della moglie di accompagnare a scuola la loro figlia Vi*

nel tramortirla tirandole un pugno alla nuca;

data 16/03/2016f a seguito 21:00jpme

nel colpirla con uno schiaffo in testa e con un pugno allo stomaco, tanto dà farla "

rimanere senza, respiro e cagionarle lesioni personali consistenti in "TRAUMA EMICOSTATO DESTRO" guaribili in giorni 7s.c.; i DISTORSIONE RACHIDE CERVICALE DA PERCOSSA" guaribili in giorni 3 s.c., in giugno 2016, nel colpirla con schiaffi, per futili motivi;

- *in data 25.01.2017, dopo averla aggredita verbalmente perché si era permessa di rispondere ad una domanda rivolta in realtà alla loro figlia V nello stringerle con forza il collo*

; con le mani "per ferite quindi nello'sferrarle calci sugli stinchi tanto'da provocarle lividi sulla tibia sinistra;

- *in data 30 gennaio 2017, nell'impedire al coniuge di portare la loro figlia V al cinema*

intimandole: "VOI NON USCITE DI QUA, NON VI MUOVETE, AL CINEMA ANDA TE QUANDO LO DICO IO, QUA COMANDO IO" e quindi, una volta méssa a letto la

bambina, nel colpire lap.o.-a mano aperta sul braccio sinistro e nell'insultarla con frasi quali:.. "DEVI-FARE.QUELLO-CHE^DICO IO, NQNJMI DEVI CQ

DEFICIENTE, RIFALLO E TI AMMAZZO, TI AMMAZZO! "

Con l'aggravante di aver posto in essere le suindicate condotte in danno di persona in stato di gravidanza e successivamente in presenza della figlia minore V Tnàta il 2010: Fatto commesso in dal giugno 2009 con condotta perdurante

B) in ordine al reato previsto e punito dagli arti. 81 cpv, art. 605 co. 2 n.l) c.p., perché in esecuzione del medesimo diségno cfimmoso;in più occasioni; privava il coniuge convivente- A

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge A Fatti commessi in giugno 2009 con condotta perdurante

Persona offesa:
A. M , nata a B il 1969.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PM: assoluzione e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti della persona offesa A M perché si proceda per il reato di calunnia.
La difesa dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il processo In data 21.09.2017, veniva emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di

M A per i reati contestati in epigrafe.

M< (persona

(amica della
e

S ' (padre

G elamica

All'udienza del 26.01.2018, il Giudice - presente l'imputato - ha ammesso le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 30.05.2018, è stata escussa la teste A
- offesa).
All'udienza dell'll.07.2018, son stati escussi i testi R L
persona offesa), A.' G (padre della , persona offesa)
- : (madre della persona offesa).
All'udienza del 20.03.2019, è stato escusso il testé M
dell'imputato)..
è stata e scossa la teste R
della persona offesa) e l'imputato si è sottoposto ad esame. Durante l'assunzione delle testimonianze, il Giudice ha espulso dall'aula la persona offésa per reiterato disturbo all'attività processuale.- Le parti hanno quindi discusso e rassegnato la conclusioni sopra riportate. Il Giudice, pubblicata la sentenza mediante lettura.
. ’ ■ . trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti di
A M ,
per il reato di calunnia, su richiesta del p.m.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti diversi documenti, che saranno di volta
in volta richiamati nello sviluppo della presente motivazione. Sono state acquisite con il consenso delle parti delle annotazioni di’ p.g., il verbali dì s.i.-t. della persona verbale di interrogatorio dell'imputato, dei quali si riferirà- I testi non escussi sono stati oggetto di rinuncia delle parti e di revoca del Tribunale.
Si dà atto che la prima udienza è stata presieduta dalla dott.ssa Maria Greca Zoncu, mentre le udienze successive dal dott. Marco Montanari, davanti al quale si è svolta Tiritera attività istruttoria.

2. Fatto e diritto.

— - L'istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare la contestazione cristallizzata nel capo di-imputazione.

In primo luogo, la persona offesa ha integralmente ritrattato ogni dichiarazione accusatoria rilasciata in fase di indagine nei confronti dell'imputato, sostenendo di essersi "*pentita subito*" di aver denunciato il marito, di essere stata "*istigata*" dagli operanti nel momento della denuncia e che le sue dichiarazioni sono state "*riportate in modo esagerato*"[1].

In particolare, la A ha platealmente negato di essere mai stata percossa dall'imputato e che le uniche aggressioni da lei subite furono provocate dai vicini di casa (tali T C e, forse, S G o M. G) che, mentre era in stato di gravidanza, la percossero brutalmente a causa di un banale litigio condominiale. La persona offesa ha poi negato di essere mai stata umiliata, minacciata o ingiuriata. Ha quindi negato di essere mai stata tempestata di telefonate o controllata o limitata nei movimenti, a causa di eccessi di gelosia dell'imputato (al più, il M le "*consigliava*"[1] di tornare a casa entro mezzanotte). La A. ha negato anche che l'imputato sfogasse la sua rabbia danneggiando suppellettili (*"non è che li ha buttati in terra, gli sono caduti in terra*" [2]).

Quanto ai numerosissimi referti medici in atti riportanti lesioni subite dalla A , la stessa ha spiegato che esse furono provocate da vicini o da banali incidenti domestici[3]. Quanto invece alla fotografia acquisita, raffigurante una escoriazione sullo stinco della persona offesa, scattata in data 27.01.2017, quest'ultima ha chiarito che se la procurò fortuitamente, mentre "*stava scherzando*" con il marito[4].

Il marito non la chiuse mai in casa: una volta si "*dimenticò*" di lei e la chiuse in casa, "*come un uomo normale, quando va al lavoro*"[5].

La persona offesa ha descritto come sostanzialmente idilliaco il suo attuale rapporto con il marito (*"in casa nostra c'è amore, c'è regole, c'è organizzazione*"[6]) ed ha affermato che in passato tra i due vi furono solamente dei normali litigi e che "*magari gli è volata, una sberla, da parte mia*"[7]. Ad ogni modo, nessuno dei litigi avvenne mai alla presenza della figlia.

La A ha quindi apostrofato come una "*supertroia*" B A G , rea - a suo dire - di averci "*provato con mio marito*"[8].

In sede si s.i.t. rese in data 15.02.2017, la persona offesa ha dichiarato di non volere più procedere penalmente nei confronti del marito[9].

B L , amica della persona offesa, modificando le dichiarazioni rese in
sede di s.i.t., ha negato di aver mai visto la A essere percossa, minacciata o ingiuriata dal M , così come ha negato di aver mai visto la donna con segni di percosse sul corpo. In una sola occasione vide un "*mini livido*"[10] sulla gamba e un "*lividino*"[11] sul torace o sul braccio della A . Probabilmente, uno di questi lividi fu causato -
ì, p.
22.
i, p.
21.
i, p.
14.
i, p.
16.
in data 15.02.2017, acquisito con il consenso delle parti.
, p. 7. Cfr. anche indagine psicosociale elaborata con riferimento alla figlia , nella quale la persona offesa ha ritrattato le accuse mosse nei
•/P*8.
non da una percossa - ma dal fatto che l'imputato afferrò la persona offesa per un braccio.

Là tèste ha spiegato che il 31.01'2017 ospitò a casa sua la A "*perché era sera!*
Non avevo ravvisato nessuna situazione di perzco/o"[12], anche se la vide spaventata a causa di una ' non mèglio descritta condotta del Mi
La R ha confermato che la A. le confidò che in passato fu aggredita dai vicini di casa. $

Anche RAG , altra amica della persona offesa (con la quale non è più in buoni rapporti), ha negato di aver mai ricevuto confidenze da parte della A. su possibili maltrattamenti da lei subiti da parte del Mi (*"c'erano dei battibecchi magari'*[13]. u). Non vide nemmeno lividi sul corpo della persona offesa. La testé ha solamente riferito che vide personalmente in una occasione l'imputato tirare uno schiaffo alla A a seguito da un normale diverbio. La teste ha negato di aver saputo...
che quest'ultimo chiudesse in casa la moglie per impedirle di uscire.. ..

L'imputato, sottopostosi ad esame[14], ha integralmente respinto le accuse a lui mosse.
In particolare, il -M

solamente in relazione all'episodio della fotografia scattata in data 27.01.2017 la colpì con un calcio "*giocando*"[15], mentre si rincorrevano intorno al tavolo. Allo stesso modo, ha negato di aver mai giurato o minacciato la persona offesa, così come ha negato di averla mai chiusa in casa
L'uomo ha sostenuto, che la A ;fu spinta dai genitori a
quanto non veniva da loro stimato (addirittura, la persona offesa sarebbe stata "*stalkerizzata*"[16] dal padre per convincerla a denunciarlo). In particolare, erano tesi i rapporti proprio tra lui e il padre della persona offesa,- if quale lo percosse anche con un pugnò in una occasione nel 2016. Il I lo denunciò. Il genitore della A avrebbe à
tal riguardo offerto dei soldi perche l'imputato ritirasse la denuncia presentata. Il M .....
ha poi dichiarato che la moglie gli disse che i Carabinieri avevano travisato il suo racconto nella denuncia sporta nei suoi confronti.

Quanto alle lesioni accertate nei referti medici, l'imputato ha spiegato che in una occasione un signore di. circa 1ÒÓ kg cadde addossò alla A; J méntre questa
svolgeva l'attività di infermiera: in ospedale è in almeno due altre occasioni la donna sh- lesionò a causa di sinistri stradali.

M Si , padre dell'imputato, ha negato che il figlio maltrattò mai la moglie e ha riferito che li padre della donna gli fece pressioni per convincere l'imputato a ritirare la denuncia presentata- a seguito dell'aggressione .subita, proprio da. A G:

Dalle annotazioni di p.g. acquisite con il consenso delle parti non emerge alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti, se non che nel febbraio 2017 la A iniziò
ad accusare i Carabinieri di aver travisato i fatti da lei narrati[17].

Tanto premesso, deve ritenersi che non vi siano elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità penale dell'imputato. Indubbiamente i numerosissimi referti medici della persona offesa presenti in atti (riportanti date compatibili con gli episodi di aggressione descritti nel capo di imputazione) e la sconcertante testimonianza della persona offesa - la quale ha evidentemente tentato in ogni modo di difendere il marito - gettano una inquietante ombra sulla ricostruzione dei fatti. Tuttavia - considerata l'inutilizzabilità della denuncia e dei verbali di s.i.t. ai fini della prova del fatto, considerata la totale assenza di riscontri da parte dei testi , i quali hanno escluso o
minimizzato grandemente i fatti contestati, arrivando a riferire al più di aver visto due isolati piccoli lividi sul corpo della persona offesa, senza specificare chiaramente in che modo gli stessi furono provocati ~ non può che pronunciarsi sentenza di assoluzione *ex* art. 530 co. 2 c.p.p. perché non è stata raggiunta la prova circa la sussistenza dei fatti.

Tale valutazione non può essere scalfita nemmeno dalla testimonianza resa da A G e da O O (genitori della persona offesa). Il primo ha infatti affermato di aver ricevuto dalla figlia confidenze su maltrattamenti subiti dal M' . e, in particolare, su percosse patite. Tuttavia, il teste ha altresì chiarito di non aver mai visto personalmente condotte aggressive dell'imputato ai danni della figlia e di essersi creato il convincimento che quest'ultima venisse maltrattata solamente in virtù delle confidenze da lei ricevute e attraverso la lettura della denuncia da lei presentata. Il teste non assistette nemmeno a litigi tra i coniugi, così come non vide mai il M ingiuriare o minacciare la figlia. Pertanto, la testimonianza di A G' risulta essere totalmente *de relato,* inidonea a provare il fatto, in assenza di qualunque conferma da parte della teste diretta, A M . Inoltre, l'A ha confermato di aver colpito con un pugno il M , sebbene abbia riferito di essere stato a sua volta da quest'ultimo aggredito. Tale circostanza - unitamente al fatto che il teste ha confermato che effettivamente vi fu un pesante litigio tra la figlia e i vicini di casa - conferma almeno in parte le dichiarazioni della persona offesa.

Anche la testimonianza della O , sostanzialmente convergente rispetto a quella del marito, risulta essere meramente *de relato* e, pertanto, priva di autonoma efficacia probatoria. La teste ha solamente aggiunto di aver personalmente visto la figlia con un livido sul polpaccio, ma non è stata in grado di riferire come la stessa se lo procurò. La O udì personalmente una minaccia pronunciata dal M contro la A *: "Se mi tocchi ancora ti spacco le gambe"*[18]. Si tratta tuttavia di una minaccia che - anche a seguito di derubricazione del fatto -- non risulterebbe punibile in virtù della remissione di querela avvenuta in sede di verbale di s.i.t. del 15.02.2017. Anche la O ha confermato che si verificò una lite tra la figlia e i vicini di casa. " • ' " ; Pertanto, ' alla luce di tali considerazioni non può che ribadirsi, così come richiesto da tutte le parti, la necessità di assolvere l'imputato *ex* art. 530 co. 2 c.p.p., non essendo stata raggiunta la prova dei fatti.

Il carico di lavoro cui questo Giudice è sottoposto impone la fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544 c.p.p.
in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

---

[1] Cfr. deposizione. , p. 20.

[2] Cfr. deposizione. , p. 23.

[3] Cfr. i numerosissimi referti medici in atti.

[4] Cfr. fotografia del 27.01.2017.

[5] Cfr. deposizione

[6] Cfr. deposizione

[7] Cfr. deposizione

[8] Cfr. deposizione

[9] Cfr. verbale di s.i.t. rese da.

[10] Cfr. deposizione
minore della coppia confronti del marito. Di analogo tenore è il verbale di audizione davanti al Tribunale per i minorenni del
07.06.2017.

[11] Cfr. deposizione

[12] Cfr. deposizione R , p. 10. (

[13] Cfr. deposizione teste R' ,p. 6. . . . ,

[14] Cfr. anche verbale di interrogatorio resi in data 29.03.2017, acquisito con il consenso delle parti,
sostanzialmente conforme a- quanto dichiarato ili sede di esame dibattimentale. Cfr. anche verbale di audizione - j
davanti al Tribunale per i minorenni del 21.06.2017.

[15] Cfr. esame imputato, p. 26
V Cfr. esame imputato, p. 18. .

[17] Cfr. annotazioni di del 02.02.2017, del 03.02.2017 e del 23.02.2017, acquisite con il consenso delle parti.

[18] Cfr. deposizione O; , p. 46. &

19.06.2019
Il Giudice

Tribunale di

COMPOSIZIONE COLLEGIALE

SENTENZA
(art.544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinano di.
collegiale, nella persona dei magistrati'

- *dott.ssa Rossella Terrazzi - Presidente*
- *dott.ssa Daniela Trattini - Giudice*
- *dott. Marco Montanari - Giudice*

alla pubblica udienza del 20/06/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Nato i , <1986

Residente in . , elettivamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., in , presso lo studio dell'Avv.

Libero ~ deceduto

Difeso di fiducia dall'Avv. , del foro di . non presente,

sostituito ex art. 97, comma 4, c.p.p. dall'avv.

presente ;

Parti civili:

T. T ,, nata a 1 1986, residente in

elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv.

Associazione con sede in via in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. in . non presente; entrambe difese di fiducia dall'avv. del foro di

presente

Con l'intervento del PM

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli arti. 572, 94, 61 n. 11 quinquies c.p. per avere maltrattato psicologicamente e

fisicamente la propria compagna
T
1 con lui convivente, costringendola a penose

condizioni di vita, nonché a subire mortificazioni e vessazioni fisiche e morali.

Nella specie, maltrattamenti consistiti, tra l'altro:

- *sia dall'inizio della loro relazione sentimentale (quando la p.o. aveva. 16 anni), nell'isolare la compagna dai suoi affetti e dalla sue amicizie, non sopportando che frequentasse famiglia e amici;*
- *in particolare nel corso di una. vacanza in Egitto nel novembre del 2002 e di una vacanza in Calabria nel giugno 2003, nel pretendere quotidianamente di avere rapporti sessuali con la po, insultandola, nel casa di un suo rifiuto, con frasi del tipo «Sei una merda, se tu non lo fai me ne vado, non sto più con te ", "Allora non mi servi, non voli niente"; -quando la p.o. aveva 19 anni, a seguito di un litigio avvenuto in auto, nel guidare ad elevata velocità, minacciandola di non riportarla più a casa, tanto che quest'ultima, disperata, per fare terminare la corsa era costretta a afferrare lo sterzo, cosicché l'auto finiva fuori strada e lei si rompeva il setto nasale e scheggiava quattro denti;*
- *dal 2011 sino al novembre 2017, durante la convivenza presso l'abitazione di*

prima e di

poi, nell'instaurare con la p. a. un rapporto sessuale caratterizzato dal totale asservimento della compagna T T divenuta la sua "schiava sessuale " asservita alla soddisfazione dei suoi desideri e completamente succube, tanto che la p.o. veniva apostrofata come la sua "gonfia palle" e costantemente si sentiva ripetere: "Mi servi per svuotarmi, devi svuotarmi", nonché veniva costretta;

a. chattare con lui, anche tra le mura domestiche e sul posta di lavoro, fingendo di essere una prostituta e/o maniaca del sesso, stabilendo altresì un tariffario, a seconda del tipo di prestazione sessuale;

b. a consumare in diverse occasioni (anche 10 giorni prima del parto) rapporti sessuali in stanze di

motel, tra i quali il " di. e il "P. di

c. a promettergli di essere disposta ad avere rapporti sessuali con il loro figlio (nato nel 2017):

d. a praticargli rapporti sessuali orali per "svuotargli i coglioni" sia nei primi 3 mesi di gravidanza (nonostante le indicazioni contrarie ricevute dalla ginecologa) sia

successivamente al parto, al rientro dal lavoro - ogni qualvolta lui lo richiedesse - e la sera, prima che lui si addormentasse;

- *durante il medesimo periodo di convivenza nel minacciare la po. di cacciarla di casa o nel costringerla a dormire sul divano, dopo averla presa a calci, se non riusciva a soddisfare i propri desideri sessuali;*
- *dopo che la p.o. lo aveva tradito con un vicino di casa, una volta scoperto il tradimento, nel prenderla a schiaffi cacciandola di casa;*
- *in più occasioni, nel rivolgersi alla p. o. con frasi umilianti del tipo: "Non servi ad un cazzo, sei una merda", al contempo cacciandola via a pedate;*
- *in data 19.11.2017, nel cacciare di nuovo via da casa la p. o., insieme al figlio di mesi, a seguito di un violento litigio, scaturito dalla mancata soddisfazione delle sue esigenze sessuali la sera precedente, tanto che la p.o. era costretta, a chiamare la Forze dell'Ordine intervenute presso l'abitazione familiare;*
- *in data 22.11.2017, nel pretendere che la p. o. chattasse con lui per tutta la notte, facendola poi entrare in camera da letto soltanto la mattina successiva, perché gli praticasse un rapporto orale;*
- *in dato 27.11.2017, nel rompere delle antine in casa, poiché la p.o. aveva deciso per la prima volta di non assecondare le sue richieste sessuali;*

- in data 20.03.2018 (dopo la cessazione della convivenza, avvenuta nel mese di novembre 2017), nell'inviare alla p.o. messaggi di insulti e minacce, con i quali la accusava di averlo "sputtanato davanti a tutti con falsità e cattiverie" e di averlo allontanato dall'amore di suo figlio, al contempo avvertendola che "Ogni nodo verrà al pettine" che "Quando mi metto a fare il bastardo sai che tu sei Zero come [7] *e che "Se vuoi guerra per me non cè problema".*

Con le aggravanti dell'essere il fatto stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze (essendo S R assuntore quotidiano di hashish e, per

certi periodi, anche di cocaina) e in danno di persona in stato di gravidanza per i fatti commessi tra la fine del 2016 e inizio 2017).

In (VA),. _ _ (VA) e altri luoghi, dal 2002 sino al marzo 2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: pronunciarsi sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per morte del reo;

Difensore delle parti civili: si associa alla richiesta di non doversi procedere perché il reato è per morte del reo con richiesta di liquidazione delle spese per entrambe le parti civili secondo equità;

Difesa dell'imputato: si associa alla richiesta di non doversi procedere perché il reato è per morte del reo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 21.03.2019, S R veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Con comunicazione in data 31.05.2019, il Pubblico Ministero depositava certificato di morte dell 'imputato rilasciato dal comune di in data 30.05.2019.

All'odierna udienza, le parti chiedevano emettersi sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per morte del reo.

La circostanza della morte del reo, come documentata in atti, ai sensi dell'art.150 c.p. è causa di estinzione del reato.

Come concordemente chiesto dal Pubblico Ministero e dalla difesa, si impone emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'odierno imputato in quanto S
è deceduto
in , in data 18.05.2019, come da certificato rilasciato dal comune di in data 30.05.2019.

Visto Kart. 129 c.p.p.

DICHIARA

1986,
in
non doversi procedere nei confronti di S R nato a

ordine al reato a lui ascritto in quanto estinto per morte del reo.

20.06.2019.

I giudici

Daniela Frattirfi
Marco Montanari

Depositata in udienza.

na Picco
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO G

Visto Proc» Gen. In data 13.U?
Estratte conti® iwt I! / a

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Do&ssa Mafhmeh NNA

N. 30736/16 R.G.N.R.
N. 8059/17 R.G.Trib.
Sentenza n. 686/19

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno,
all'udienza del 21 gennaio 2019, con l'intervento del V.P.O., dott.ssa Cavassa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
P G , nato a il 1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
libero, **presente;**

Difeso di fiducia dall'. del Foro **presente.**

IMPUTATO

1. **delitto previsto e punito dall'art. 612 bis c.p.** perché con condotte reiterate minacciava e molestava R S' cagionandole un fondato timore per la propria incolumità personale.

In particolare durante la loro relazione sentimentale priva di convivenza, poneva in essere nei confronti della donna un ripetuto comportamento altamente violento fatto di aggressioni fisiche, urla e minacce, tale da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità fisica. Nello specifico ed a titolo esemplificativo si riportano alcuni episodi:

nel luglio del 2016 dopo una banale lite, colpiva la donna con un violento pugno al dorso che le determinava lesioni guaribili in giorni 5;

nel novembre del 2015 dopo una banale lite la aggrediva fisicamente cagionandole gg 30 di prognosi:

In (MI) sino ad ottobre 2016.

2. **del reato previsto e punito dagli artt. 582, 585, 576 n. 5.1** perché in occasione della commissione del reato indicato al precedente capo, mediante le descritte condotte violente, cagionava alla p.o. R S lesioni giudicate guaribili come da certificazione medica in atti, da intendersi parte integrante del capo di imputazione, ivi dettagliatamente indicate nel capo di incolpazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del compimento del reato indicato al precedente capo.

In (MI) nelle date indicate.

(correzione di errore materiale del 12.12.2018)

PARTE CIVILE COSTITUITA

R S nata a il 1970, domiciliata *ex lege* presso il difensore, non presente;

Rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di , con studio a presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva condannarsi l'imputato per i reati contestati, ritenuti gli stessi avvinti da continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

La Difesa di Parte Civile chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati e condannare lo stesso al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, quantificato simbolicamente in un euro, e alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa chiedeva emettersi sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo 1), perché il fatto non costituisce reato, o perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, e per il capo 2) ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; in subordine chiedeva la condanna al minimo della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 7 giugno 2017 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di atti persecutori e di lesioni ai danni di S R meglio descritti ai capi che precedono.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 20 novembre 2017 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e l'istruttoria aveva inizio all'udienza del 21 maggio 2018 con l'esame dei testimoni del Pubblico Ministero (la persona offesa S R il Carabiniere S G , D R $_{8}$, M R) e di Parte Civile (C S). Per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze l'udienza del 25 giugno 2018 veniva rinviata al 19 novembre, quando venivano escussi i testi di Parte Civile (S Z e L V G) e della Difesa (M F C ' e F Pi i. Il 12 dicembre l'imputato si sottoponeva ad esame e all'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Giudice, all'odierna udienza, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

L'odierno processo origina dall'intervento effettuato dai Carabinieri il 2 settembre 2016 presso l'abitazione della persona offesa, che veniva sentita in dibattimento.

S P dichiarava di conoscere il P da molti anni ma di aver intensificato la frequentazione con l'uomo iniziando ad avere con lo stesso una relazione sentimentale nel luglio del 2014, dopo averlo rivisto in occasione del funerale del suo primo marito. La donna dichiarava che da quel momento i due prendevano a sentirsi più frequentemente e a stare insieme, tanto che nell'ottobre del 2014, quando la stessa veniva operata per una ernia del disco, passava a casa dell'imputato il periodo della convalescenza, lasciando la figlia (avuta nel 2000 con il secondo marito da cui era ormai separata) a casa del padre. La P dichiarava che tra il novembre del 2014 e il gennaio del 2015 (quando veniva nuovamente operata per l'ernia del disco) trascorreva alcuni fine settimana a casa dell'uomo, di cui si diceva molto innamorata. In questo periodo però notava che il P riceveva vari messaggi da altre donne, con cui lo stesso aveva avuto delle relazioni, e dal testo dei messaggi intuiva che il P: stava portando avanti tali frequentazioni nonostante il suo rapporto con la R ciò faceva ingelosire la persona offesa, la quale più volte, arrabbiata per tali messaggi, diceva al P che intendeva porre fine alla loro relazione visto l'atteggiamento dell'uomo.

A queste rimostranze della donna il P reagiva con molta violenza: la R infatti riferiva che in una occasione, quando la stessa era ancora convalescente dopo la prima operazione, l'uomo la scaraventava per terra nel corridoio di casa e la lasciava lì.

La teste precisava che durante queste discussioni era lei a dire al P di volerlo lasciare, ma a volte anche l'uomo le rappresentava di essere stanco della situazione e di voler chiudere il rapporto. In ogni caso la R dichiarava che, dopo brevi periodi di separazione, tornavano sempre insieme e a quel punto il rapporto andava bene per qualche giorno, ma poi ritornavano a litigare per i soliti motivi e con le solite modalità.

La donna precisava che i messaggi che davano origine a queste discussioni, che a volte venivano cancellati dall'uomo davanti a lei per impedirle di leggerli, erano inequivoci in quanto contenevano foto di parti intime di altre donne o frasi quali *""lascia a casa G< ? facciamoci noi una serata",* riferiva infatti che le amiche del P chiamavano la R "G perché, come il personaggio dell'ispettore G indagava per scoprire le relazioni nascoste dell'uomo.

La teste aveva anche letto le risposte del F questi messaggi, vedendo che l'uomo rideva di tali frasi, irridendo la R on le sue amiche.

Di tali dettagli, ovvero che la donna venisse soprannominata in tal modo dall'imputato e che si sentisse oggetto di scherno da parte delle amiche dell'uomo, vi è conferma nei messaggi scambiati tra il P e la F nella chat Whatsapp, che veniva acquisita.

Nei primi messaggi del 18 gennaio 2016, infatti, l'imputato scriveva (alle 10:40) *""essere te stessa (non la prendere come offesa) vuol dire fare gc ' e io sai benissimo che non sopporto essere oggetto di controllo"* e la donna rispondeva "wz *spiace ma proprio il modo di dirmi anzi non dirmi le cose mi faceva fare domande, lo non mi sento g< ' e poi veramente smettila. Ogni volta che sento questo nome mi viene su la rabbia (...) anche lì messa in disparte e schernita (...) a chiunque hai permesso di prendermi in giro e io questo non te lo posso perdonare".*

La persona offesa dichiarava tuttavia che anche l'uomo era geloso di lei e citava come esempio un episodio avvenuto nell'estate del 2015, quando durante una cena con amici a casa del P 'uomo si innervosiva perché un suo amico si offriva di aiutare la donna con l'auto e aveva inizio una discussione tra i due, all'esito della quale la donna decideva di andare via. Uscita per strada si ricordava di dover recuperare alcuni oggetti della figlia che aveva portato con sé a casa del P e, citofonando, gli chiedeva di darle la borsa della figlia. L'uomo si rifiutava e, all'insistenza della donna, la bagnava con la canna dell'acqua che aveva nel giardino davanti agli amici increduli.

A settembre 2015 i due si recavano alla festa della figlia di un'amica del P , Fi
P Durante la serata si verificava una discussione tra i due perché il P accusava la
donna di aver fatto sparire dalla sua borsa una busta, all'interno della quale l'uomo aveva messo dei soldi da regalare alla festeggiata. La R , che dichiarava di non sapere nulla neanche del fatto che il P vesse preparato tale busta, iniziava a litigare con l'uomo, perché questo accusava lei o la figlia di aver fatto sparire i soldi. Durante la festa quindi i due si dimostravano arrabbiati, cosa che veniva notata anche dagli altri partecipanti. La 1 poi, che rappresentava di non poter bere il limoncello dopo il vino perché altrimenti stava male, quella sera, avendo bevuto, si sentiva male e a un certo punto chiedeva al P di accompagnarla a casa, ma l'uomo si rifiutava di farlo perché non voleva rovinarsi la serata. Mentre il gruppo di amici si

recava al termine della festa presso una focacceria, la donna chiedeva al P di fermare l'auto e accostare perché sentiva di dover rimettere, ma l'uomo si rifiutava di farlo e guidava ad alta velocità, dicendole che se doveva vomitare avrebbe potuto farlo dentro la sua borsa, facendo attenzione a non sporcare l'auto, perché altrimenti l'avrebbe picchiata. La donna, che stava male, così faceva, alla presenza della figlia che sul sedile posteriore osservava la scena terrorizzata. Si fermavano poi vicino ad una focacceria con gli altri amici presenti alla festa e a quel punto anche due amiche del P , che notavano le condizioni in cui si trovava la R suggerivano all'uomo di portarla a casa e nasceva tra loro una accesa conversazione. Alla fine queste due donne le dicevano di salire sulla loro auto con la figlia e la riaccompagnavano a casa.

11 giorno dopo la R sentiva il P il quale le diceva che la violenza e le botte si verificavano solo per colpa degli atteggiamenti della donna, che quindi se le meritava.

Proseguendo, la R 'feriva di un altro episodio particolare verificatosi nel novembre 2015, quando i due andavano a pranzare in un ristorante sito in una zona di montagna. Al ritorno in auto la donna chiedeva all'uomo di mostrarle le foto che avevano scattato con il cellulare e scorrendo la libreria fotografica vedeva anche la foto di una donna nuda, ripresa nelle parti intime; alla richiesta di spiegazioni della donna il P e diceva che era un fotogramma preso da internet e non una foto mandatagli da un'altra donna, ma la R non gli credeva e iniziavano a litigare perché la donna gli rappresentava di sentirsi presa in giro da lui e gli diceva di voler porre fine al rapporto. Durante la discussione l'uomo le diceva di scendere dall'auto, nonostante si trovassero in autostrada, accostava rallentando, le apriva lo sportello e le tirava una gomitata sul fianco sinistro facendole mancare il respiro. Alle lamentele della donna, che rimaneva piegata in due *e* non riusciva a parlare per il dolore, il P continuava ad insultarla dicendole che faceva *"sceneggiate da napoletana" e* dicendole che si meritava quel trattamento perché rovinava sempre le giornate. Quando arrivavano a casa la donna si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale li Milano, raccontava ai sanitari di essere caduta in montagna aggrappandosi ad un ramo, e te diagnosticavano la rottura di una costola e lo spostamento di una vertebra.

A riscontro veniva prodotto il certificato rilasciato dall'Ospedale il 15 novembre 2015 alle ore 18:56 alla F , che giungeva riferendo di una *"caduta accidentale",* per la quale le diagnosticavano *"contusioni da sedi multiple - contusione emitorace sx e minimo avvallamento limitante somatica superiore di D7"*, rilasciandole una prognosi di trenta giorni e prescrivendole, oltre all'assunzione di farmaci, l'uso di un busto.

Di tale episodio vi è peraltro pieno riscontro nella chat acquisita.

Il 19 gennaio 2016 alle ore 17:37, durante una discussione, la F scriveva all'imputato: *"Se fossi stata furba me la sarei giocata diversamente ...Avrei ottenuto ben altro...Non botte e corna...Dov'è la mia furbizia cosa ho ottenuto da te? Gioielli? Macchine? Case? Viaggi? Cosa? Magari ossa rotte lividi pianti terrore ...Questo è la persona furba e falsa... Queste due parole mi fanno male più di quella botta presa in macchina...Tanto da non riuscivo a respirare...Ma fingevo... e a casa non contento hai infierito ancora perché facevo ulteriormente scene".*

E il caso di evidenziare come a tale messaggio il P ' replicava negando di averla tradita (con l'eccezione di una relazione avuta con tale M .), ma non negava di averla colpita in macchina.

Peraltro che la causa del litigio fosse la fotografia citata dalla F emerge da altro passaggio della chat. Il 21 marzo 2016 alle ore 17:14, durante l'ennesima discussione, la R scriveva: *"Grazie per non farmi più del male fisico e psicologico ...grazie perché almeno non verrò più umiliata da te e da tutte le persone che ti circondano... un ultima cosa...la foto della figa della liz di questa estate ...avrei dovuto mollare in quel momento (...) hai cancellato le chat perché lì c 'era scritto del vostro rapporto ...peccato che la foto ti è rimasta".*

In ogni caso, dopo questo episodio la donna acquistava il busto con il P proseguendo la relazione sentimentale con l'imputato.

A marzo 2016 i due andavano in vacanza a M 2ultimo giorno di vacanza pranzavano fuori bevendo del vino e un limoncello che provocavano alla donna un mal di stomaco; dopo pranzo la R si sentiva male, rimetteva durante il viaggio di ritorno dal ristorante e i due andavano in spiaggia per far sì che si riprendesse. Poiché la donna continuava a stare male tornavano in camera in albergo e lì avevano una nuova discussione perché la R si arrabbiava per il fatto che il P nvece di accudirla rimaneva sul

balcone a fotografare il tramonto. Anche in questo caso la banale lite originava una violenta e sproporzionata reazione dell'uomo, che prendeva la R ' 'a sollevava dal letto e la trascinava in bagno facendola prima sbattere contro lo stipite della porta e poi scaraventandola nella vasca dove le versava addosso getti alternati di acqua calda e fredda, dicendole che aveva *"rotto i coglioni"*. La R cercava di tirarsi su, ma lui la spingeva facendola urtare contro il bordo della vasca e procurandole anche in questo caso la rottura delle costole sul lato destro del torace. La donna dichiarava che i due si recavano in Ospedale a dove però non le rilasciavano alcun referto ma le riscontravano la rottura di una costola; rientrati in Italia, dopo qualche tempo (5 aprile 2016) la donna andava all'Ospedale di R perché stava ancora male e le dicevano che doveva essere operata alla colecisti, riscontrandole in quell'occasione una (precedente) rottura delle costole.

La R che rappresentava di non aver mai perso i sensi durante quel pomeriggio, dichiarava che il P dopo tale episodio le diceva che si era messa a correre nuda per i corridoi dell'albergo e che lui l'aveva dovuta fermare. La donna però gli diceva di ricordare esattamente cosa fosse successo e che non era andata cosi come diceva l'uomo, al quale a riprova chiedeva di andare a vedere i filmati delle telecamere dell'albergo, cosa che però poi non facevano.

A riscontro delle lesioni riportate in tale occasione si acquisiva il referto dell'Ospedale di R del 5 aprile 2016, con cui veniva riscontrata alla donna una colecistite acuta. Dal referto risulta quale anamnesi che *"la paziente tre settimane fa a M cadeva accidentalmente e riportava frattura della 5 costa dx"* ed effettivamente, all'esito di ecografia dell'emitorace destro, veniva appurata la presenza di *"fratture scomposte dell'arco posteriore della VII a Vili costa"*.

Si acquisiva altresì la stampa di cinque fotografie, raffiguranti un taglio al labbro e lividi sulle gambe e sulle braccia della donna.

La teste dichiarava di avere scattato tali fotografie con il proprio cellulare subito dopo questo episodio e di averle successivamente inviate al P via Whatsapp il 4 aprile 2016 nel corso di altra discussione.

Poiché nella trascrizione della chat prodotta quelle che la teste rappresentava essere le fotografie in parola, inviate al P venivano indicate con la dicitura *"media omesso",* la R in aula esibiva la chat in originale, ancora memorizzata nel proprio cellulare, mettendola a disposizione delle

parti e del giudice, che ne accertavano la corrispondenza con la trascrizione e le fotografie prodotte.

Il 4 aprile 2016 alle ore 20:51 la R scriveva: *"I coglioni li tiri fuori solo per picchiarmi senza alcuna pietà ma per ammettere non li hai sei grande ...grosso. Ma ti mancano per affrontare una donna di 50 kg".* Alle ore 21:18 mandava le cinque fotografie e continuava: *"Questo è amore ...questo è avere i coglioni. Ma io me lo sono meritato come tutte le altre volte. Sai perché l'ho tenute? Per ricordarmi la persona che amo e che dice di amarmi".*

Tale scambio di messaggi, peraltro, trovava origine in un altro litigio che si verificava in Ospedale, mentre la R vi si trovava ricoverata, e che si concludeva con l'ennesima aggressione fisica da parte del I 1

La teste riferiva infatti che i due scendevano nel parcheggio dell'Ospedale per fumare una sigaretta e durante la conversazione, che verteva sul tema dei tradimenti, il P le diceva *"comunque sappi che non è che ti ho tradito quelle volte che tu pensi, ma ti ho tradito ancora molto prima"-,* allora la donna si arrabbiava e gli urlava di voler chiudere il rapporto, apriva la portiera dell'auto per andare via e l'uomo la bloccava mettendole le mani al collo.

Poiché quel giorno doveva recarsi in Ospedale a fare visita alla R una sua amica, S il P ooi si fermava e non proseguiva nell'aggressione. I due si calmavano e sopraggiungeva l'amica, che notava l'agitazione della R tanto da chiederle spiegazioni, ma la persona offesa cercava di dirle che andava tutto bene.

Quando l'amica andava via dall'ospedale i due continuavano la conversazione interrotta in precedenza, scendendo nuovamente nel parcheggio, dove la donna diceva al P' ' he non potevano proseguire la relazione e l'imputato, innervositosi, le metteva la mano sulla bocca ferendola e facendole sanguinare il labbro. La R tornava ferita e in lacrime in stanza e raccontava quanto accadutole alla vicina di stanza e ad un operatore socio sanitario. Quella sera scriveva un messaggio al I dicendogli che non poteva farle sempre del male se davvero la amava. Da quel periodo non si vedevano per un po' di tempo, ma alla fine tornavano ancora insieme.

Anche di queste due aggressioni avvenute in Ospedale vi è ampia riprova nella chat.

Il 7 aprile 2016 alle ore 21:26 la R scriveva al P "*esce il sangue dal naso e dal labbro ...adesso avviso di non farli più entrare ...hai avuto il coraggio di mettermi le mani addosso pure in ospedale e nelle condizioni in cui sono...e con la flebo...sfammi lontano perché tu un giorno arriverai ad uccidermi"*.

Il P' ' ammettendo l'episodio, rispondeva dicendo ' *Si tu hai continuato a fare la stronzo a cercare la discussione (...) scusa per averti stretto (...) mi rispondi per favore"* e la R *"Ormai non riesci a controllare la tua rabbia. Mi dispiace ma ormai ho troppa paura di te"*.

Il P a questo punto rispondeva: *"La mia rabbia la gestisci te perché dovrei farlo io"* e la R ribadiva: *"Ogni volta che mi tocchi mi fai del male (...) nel corridoio mi hai stretto talmente forte il naso e il labbro per chiedere aiuto da farmi uscire sangue. Non riesci a gestire la rabbia di quando vieni scoperto"*. Il F replicava: *"io non ho proprio voglia di toccarti in quel modo. Ma te fai e crei i modi",* addossando in tal modo alla R la colpa di quanto accaduto, che quindi non negava.

E ancora, 1'11 aprile 2016 alle ore 15:18 la R scriveva: *"non ho più nessuna intenzione di prendere ancora insulti di finire in ospedale con fratture alle costole o labbra rotte per te... ho visto la tua reazione l'altra sera nel corridoio dell'Ospedale ...nonostante ci fossero le telecamere e gente non ti sei risparmiato ...e poi per cosa? Perché rivolevo le mie chiavi di casa..."*.

Anche l'episodio verificatosi in macchina veniva ripreso in un altro passaggio della chat.

Il 17 aprile 2016 alle ore 23:27 la R scriveva: *"io ti ho perdonato troppe volte per amor e... ma purtroppo questa volta non posso proprio farcela...al di là delle tue menzogne che mi hanno ancora una volta ferita mi hai ancora una volta fatto del male fisico...non hai avuto pietà...nonostante io non respirassi più e tiravo calci alla macchina hai continuato a stringere il mio collo...nessuna pietà nemmeno adesso che sono in ospedale (...) ho una figlia e voglio vederla crescere...voglio vivere...e so che un giorno tu preso dalla rabbia mi farai smettere di vivere"*. Anche in questo caso il P ton smentiva la vicenda, riversando ancora la colpa sulla donna, alla quale rispondeva *"tu non sai amare perché*

il tuo amore e odio e continua ricerca di qualcosa per discutere per creare rabbia e nervoso nella persona che ti sta di fianco”.

Dalla lettura della chat emerge quanto riferito dalla donna, ovvero che nonostante i gravi episodi e i reiterati litigi i due sistematicamente riprendevano a frequentarsi.

Il 14 maggio 2016 facevano una gita in moto andando a pranzare fuori. Durante il pranzo la R chiedeva al I li portarla in un ristorante in cui l’uomo era già stato con una sua precedente compagna e questi si arrabbiava e prendeva ad insultarla, dicendole *“fai proprio schifo; sei una donna di merda”;* a quel punto la P si alzava da tavola e usciva fuori. Raggiunta dal P l’uomo le diceva che sarebbe tornata a casa a piedi da sola, le prendeva il giubbino di pelle e ci passava sopra con la moto. Quando la donna si allontanava, l’uomo la recuperava dicendole *“adesso sali in moto sennò ti faccio vedere io”;* quindi la R saliva sulla moto e l’uomo iniziava a guidare ad elevata velocità percorrendo strade sterrate. A un certo punto si fermava per insultarla *(“troia, puttana”);* poi riprendeva la marcia e, nonostante la richiesta della donna di andare piano perché aveva paura, guidava a forte velocità e le tirava testate con il casco. Alla prima curva la donna, con l’intento di uscire in qualche modo da una simile situazione, si lanciava giù dalla moto, ma il P i fermava e le diceva che *“se voleva farmi qualcosa, me l'avrebbe fatto lui”;*

allora la faceva risalire a bordo della moto, la conduceva su strade sterrate guidando a forte velocità, tanto che la I cadeva per tre volte dalla moto, che scivolava sull’asfalto e alla fine le andava a schiacciare la caviglia. A quel punto la R non riusciva più a rimettersi in piedi ma il P non lo capiva e la insultava; tornati finalmente a casa e visto in che stato era la caviglia della donna, nel frattempo gonfiatasi, il P : diceva *“guarda non pensavo che era così, insomma che ti eri fatta veramente così male”'.* Il giorno dopo la donna, che non riusciva a poggiare il piede, si faceva accompagnare da alcuni amici all'Ospedale o, dove diceva di essere caduta dalla moto
senza spiegare le modalità, e le riscontravano la rottura della caviglia.

Anche con riferimento a tale episodio si acquisiva il certificato dell’Ospedale lei

15 maggio 2016, attestante che la donna vi faceva accesso riferendo di essere caduta accidentalmente dalla moto il giorno prima. I sanitari riscontravano *"fratture profilo articolare anteriore distale della tibia destra",* procedevano all'ingessatura dell'arto e le rilasciavano una prognosi iniziale di venti giorni, cui facevano seguito altri controlli fino al 12 agosto 2016.

Dopo tale episodio seguiva altra discussione in chat.

La R dopo aver informato nella mattina il P del piede fratturato e dei venti giorni di prognosi, nel pomeriggio gli scriveva: *"la cosa peggiore è che tu neppure ti rendi conto di ciò che mi fai... ma > ...fa solo scene peccato che tutte le volte che mi hai toccata o che piangevo è perché mi sono sempre fatta male sul serio... non ho mai fatto sceneggiate...e i referti sono lì da vedere".*

Il 22 luglio 2016 si verificava un altro litigio: la R _ rendeva un giorno di ferie per stare con il P la sera si presentavano a casa dell'uomo alcuni amici e lui le diceva di cucinare per loro, criticandola poi per come stesse cucinando. La donna, già infastidita dalla situazione, alle critiche dell'uomo decideva di andare via, si dirigeva in camera da letto per preparare la borsa e lui le tirava un pugno sulla schiena lasciandola dolorante e piangente sul letto, dicendole che *"come al solito"* faceva *"sempre scene".* Le diceva di non muoversi dalla camera e restare lì e tornava a divertirsi con gli amici, andando a controllarla di tanto in tanto. Approfittando di un momento di distrazione dell'uomo la R usciva da casa, ma il P che sentiva il rumore del cancello chiudersi, usciva dalla finestra e la insultava. La donna andava direttamente all'Ospedale, dicendo di essere caduta dalle scale. Le diagnosticavano un trauma lombare in discopatia 14-15, con cinque giorni di prognosi (certificato del Centro Specialistico " del 22 luglio 2016 ore 23:52).

La R i dichiarava che ad agosto i due trascorrevano le vacanze insieme e in compagnia dei datori di lavoro del P non si verificavano discussioni significative.

A settembre, invece, si verificava l'ultimo violento litigio.

Il 2 settembre 2016 la P chiamava più volte il P durante il giorno per chiedergli se quella sera sarebbe andato a cenare da lei, senza tuttavia ricevere risposte sino a quando veniva chiamata dall'uomo che le appariva

evidentemente ubriaco. Allora la donna gli diceva di non andare da lei, che non era *“a sua disposizione"* visto che non si era fatto sentire per tutto il giorno, e che non voleva vederlo in quello stato. 11 P le diceva che invece sarebbe arrivato quella sera *“cinque minuti e sono lì e ti faccio vedere io"* e lei gli rispondeva che se davvero si fosse presentato in casa lei sarebbe andata a chiedere aiuto dalla sorella e dal cognato, che abitavano nel suo stesso stabile. La R chiariva in udienza che la sorella aveva visto il P solo in un paio di occasioni e che non le aveva mai rivelato quello che succedeva con l’uomo; anche quella sera poi non si recò dalla sorella ma rimase in casa.

Quella sera quindi il P arrivava in casa dicendo alla Ri di aprirgli altrimenti avrebbe sfondato la porta. Entrava in casa indossando ancora il casco e la trascinava sul balcone dove le tirava un calcio sul mento facendola sbattere contro la tapparella: quindi la riafferrava, riportandola in cucina, dove insultandola con le parole *“troia, sei una donna di merda, fai schifo",* tirava un calcio prima ad un’anta della cucina e poi al forno, sfondandolo; lanciava il vaso che si trovava sul tavolo della cucina e le sedie. Nel frattempo riceveva una chiamata e le diceva di rimanere immobile e aspettarlo, che si sarebbe allontanato solo per due minuti. Effettivamente andava via, poi tornava dopo appena cinque minuti e le diceva di dirgli in faccia che voleva lasciarlo, cosa che lei alla fine faceva. Allora il P e prendeva il cellulare, togliendo la batteria di cui si appropriava e gettando il telefono per terra, le toglieva le chiavi di casa ed andava via.

La rimaneva sola in stato confusionale per dieci minuti, non sapendo cosa fare. Ricordatasi ai un vecchio telefono senza scheda che conservava in un cassetto, riusciva ad effettuare una chiamata di emergenza ai Carabinieri. Arrivavano quindi in casa i Carabinieri, che chiamavano anche un’ambulanza che la portava all'Ospedale f ’, dove veniva poi accolta
dagli operatori del Servizio Violenza Domestica (SVS), ai quali iniziava a raccontare per la prima volta delle violenze subite.

La R quindi iniziava a seguire una terapia psicologica presso l’SVS, che poi proseguiva privatamente. Inizialmente le venivano prescritti anche dei farmaci ansiolitici, che però assumeva per poco tempo perché non la facevano essere lucida a lavoro.

Al momento della testimonianza rappresentava di essere ancora seguita da una psicologa con incontri settimanali.

La dichiarava di aver visto saltuariamente il P anche dopo questo episodio.

A gennaio 2017 il P i cercava e i due tornavano insieme fino al maggio dello stesso anno. In particolare si riavvicinavano perché il F la aiutava quando il cane della R veniva operato per un tumore, ma anche in questo periodo si verificavano le solite discussioni, seppur non violente.

La donna diceva di aver bloccato più volte il numero del P e il contatto sui *social network,* ma che poi l'uomo si presentava sul posto di lavoro della Ri e i due riprendevano sempre a frequentarsi.

La R rappresentava in udienza di non aver mai sporto denuncia, non volendolo fare, e che l'aver poi scoperto che ci sarebbe stato un processo le aveva procurato molta ansia. La stessa, peraltro, dichiarava di non aver mai parlato delle violenze che subiva neanche con i famigliari; solo dopo l'ultimo episodio del settembre, e solo perché veniva a sapere che ci sarebbe stato un procedimento penale, riferiva gli accadimenti in particolare al fratello e all'ex marito.

La teste dichiarava che la figlia aveva assistito a qualche discussione e aveva visto a volte il F rendere a schiaffi la madre e che l'ultima volta che era successo era intervenuta insultando il P dicendogli che si doveva vergognare di aver messo le mani su una donna.

Anche di questo vi è prova nella chat. Il 19 maggio 2016 alle ore 23:42 la R scriveva: "/z *sei permesso ancora ima volta di alzarmi le mani ...davanti a mia figlia e in casa mia. Mi sono presa della mongoloide da mia figlia. Mi ha detto che la tua è stata una minaccia e ha 16 anni. Mi vergogno per quello che le sto facendo vedere...di come mi faccio trattare (...) anche con la. gamba ingessata per colpa tua mi alzi ancora le mani (...) e chi mi dice che non arrivi a far del male anche a mia figlia"*

Il P rispondeva inizialmente scrivendole ripetutamente *"fai schifo"* e poi, quando la donna lo accusava di essere troppo cattivo e manesco, scriveva *"sono quello che tu vuoi. Sono quello che tu tiri fuori. Sono quello che cerchi",* confermando ancora una volta le accuse della donna.

La R infine, rappresentava di non essere mai stata violenta fisicamente con il P durante i litigi, ma non negava di averlo aggredito verbalmente.

In merito all'intervento effettuato in occasione del litigio del settembre 2016, veniva sentito in udienza il **Carabiniere S: G** il quale dichiarava di essersi recato a casa della
R ' ì 3 settembre e di aver constatato in quella occasione nella casa della donna la presenza del vetro del forno rotto, del vaso con i fiori rotto, i segni del telefono scaraventato contro il muro e che era senza batteria. La F si presentava in stato confusionale, tremante, con vari graffi sul collo e sulle braccia e lamentava dolori su tutto il corpo. Gli operanti appuravano che la donna non aveva le chiavi di casa e la R dopo essersi calmata, iniziava a piangere in loro presenza.

Con il consenso delle parti si acquisiva la annotazione di polizia giudiziaria relativa al predetto intervento.

Nell'atto si chiarisce che l'intervento veniva richiesto dalla stessa R , la quale, dopo aver riferito i fatti, inizialmente rifiutava qualsiasi tipo di assistenza sanitaria, ma, su insistenza dei Carabinieri, accettava infine che venisse chiamata un'ambulanza che la accompagnava all'Ospedale di Milano. La donna, inoltre, veniva invitata più volte dai Carabinieri a sporgere querela per quanto successo, ma rappresentava di non voler procedere penalmente contro il compagno. I militari, infine, acquisivano il certificato medico rilasciato quella notte, alle ore 2:31, da cui si evince che, nonostante la donna riportasse *"trauma cranio facciale in percosse, concussione con nessuna perdita di coscienza",* rifiutava ogni tipo di osservazione medica e quindi veniva dimessa con prognosi di zero giorni.

Veniva tuttavia prodotto dalla Difesa di Parte Civile ulteriore certificato, del 3 settembre, quando la R. si presentava nuovamente al Pronto Soccorso del medesimo ospedale, lamentando *persistenza di vertigine e dolore facciale in seguito a trauma da aggressione* della sera precedente; la R ' veniva dimessa con la medesima diagnosi e una prognosi di otto giorni.

Il fratello della persona offesa, **D R<**dichiarava di aver visto a volte il P in compagnia della sorella e di non aver mai assistito a discussioni tra loro.

Sapeva inizialmente dalla sorella che i due litigavano per motivi di gelosia, ma veniva a conoscenza dei dettagli del rapporto solo dopo l'intervento dei Carabinieri. La sorella, infatti, non gli raccontava nulla in precedenza, probabilmente per vergogna, decidendosi a farlo solo dopo aver

intrapreso l'iter di cura presso l'SVS. Il teste, a conferma della estrema riservatezza della donna sull'argomento, riferiva quanto detto anche dalla R ' ovvero che i loro genitori non sapevano ancora nulla (al momento delle testimonianze) della vicenda che portava al presente procedimento.

Il teste riferiva che solo una volta, in precedenza, aveva ricevuto a casa la sorella completamente bagnata e che gli riferiva di essere stata ridotta in quello stato dal P" opo una discussione.

Con riferimento all'episodio del settembre del 2016, invece, il teste dichiarava di aver visto il forno rotto e, soprattutto, di aver constatato la condizione in cui versava la sorella, che appariva emotivamente molto scossa, quasi da non riuscire a parlare neanche con lui di quanto successo.

Solo successivamente, quindi, il fratello veniva a sapere che la fasciatura alla caviglia con cui l'aveva vista tempo prima era dovuta ad una discussione avuta con il P' e rimaneva sconcertato del fatto che la R avesse continuato la relazione con l'uomo nonostante gli episodi che la sorella gli raccontava. Alla richiesta di chiarimenti sul punto la donna gli diceva di averlo fatto perché nonostante tutto ne era innamorata.

Il teste riferiva di essere venuto a conoscenza del fatto che la sorella, anche dopo l'episodio del settembre 2016, si era riavvicinata per un periodo al P il fratello aveva discusso di questo con la donna, non approvando tale condotta.

A domanda della difesa dichiarava che la sorella non abusa di bevande alcoliche e non ha problemi di alcolismo.

L'ex marito della persona offesa, **M R** , dichiarava di aver visto il F in un paio di occasioni con la R e di non avere mai assistito a discussioni tra i due. Come il fratello della donna, diceva di aver saputo dalla ex moglie cosa fosse successo nel settembre del 2016 solo dopo l'intervento dei Carabinieri e poiché questi le dicevano che lo avrebbero contattato. La donna, pur non rappresentandogli mai di voler denunciare l'uomo, gli riferiva che il P l'aveva picchiata anche in altre occasioni, prima di quella del settembre; tuttavia, quando veniva a scoprire che dal suo racconto sarebbe nato un procedimento a carico del P si dimostrava molto preoccupata, anche perché riferiva al fratello di aver ricevuto un messaggio dell'uomo che le diceva che se avesse denunciato sarebbe stato peggio per lei.

La psicologa-psicoterapeuta **C S** in servizio all'epoca dei fatti presso il Centro SVS della clinica , dichiarava di aver incontrato la R il 7 settembre del 2016 in
occasione del primo colloquio di accoglienza a seguito dell'accesso al Centro da parte della donna verificatosi nella notte tra il 2 e il 3 settembre. La teste riferiva che la R le raccontava l'ultima aggressione, quando il P e tirava un calcio e le spaccava il telefono e il forno, e rispondendo alle domande rivelava che non si trattava della prima aggressione che aveva subito da parte dell'uomo, ma che ve ne erano state altre, in occasione di alcune delle quali si era anche recata al Pronto Soccorso. Tuttavia la P riferiva di aver sempre raccontato ai sanitari di essersi procurata accidentalmente le lesioni che di volta in volta le riscontravano e di non aver parlato in precedenza della aggressività del compagno neanche ai propri familiari.

La dottoressa chiariva che tale riserbo - che appurava di persona perché la donna inizialmente faticava a parlare di tali episodi anche con la psicologa - era dovuto al fatto che la donna appariva avere una autostima molto bassa e aveva vergogna per quanto accaduto anche perché era molto combattuta tra i sentimenti che provava per l'uomo, di cui comunque era molto innamorata e che quindi non riusciva a lasciare, ma delle cui reazioni al contempo aveva paura, poiché, diceva, "/e *stesse braccia che la abbracciavano erano le braccia che la colpivano".* La R esentava quindi questa ambivalenza, "era *una donna spaccata in due"* e che non riusciva a comunicare tale sofferenza all'esterno. Inoltre la donna si sentiva sola nell'affrontare tale separazione e pertanto la S la stimolava a crearsi una rete di supporto, raccontando quanto accaduto ai suoi familiari, cosa che pian piano la donna fece. La R poi si dimostrava molto spaventata di una eventuale reazione violenta dell'uomo qualora lei lo avesse seriamente allontanato, non sapendo cosa sarebbe potuto accadere, e rappresentava di non voler sporgere denuncia, dimostrandosi preoccupata dell'inizio del procedimento penale, poiché nutriva un senso di colpa per quanto successo, pensando quasi di esserselo meritato, e temendo le conseguenze pregiudizievoli per il P *"come una donna innamorata"*.

La teste infine rappresentava che alla R vennero prescritti degli ansiolitici, perché la donna non riusciva a dormire e piangeva spesso.

S Z dichiarava di essere una amica intima della Ri li aver saputo dalla stessa, nel periodo in cui frequentava il P ' che l'uomo a volte era violento con lei.

Ricordava infatti che l'amica spesso si sfogava al telefono con lei e, in particolare, ricordava che la stessa le aveva raccontato di essere stata picchiata a quando l'uomo l'aveva *"buttata in una vasca dove gli si buttava addosso dell'acqua fredda e dell'acqua calda"',* in occasione di questo episodio l'amica aveva anche scattato alcune fotografie delle ecchimosi provocategli dal PI. 3 le aveva poi fatto vedere.

Pur non avendo assistito a litigi, avendo peraltro visto il P n l'amica solo in un paio di occasioni, la teste ricordava con molta chiarezza la visita all'Ospedale, narrata anche dalla persona offesa. Dichiarava infatti di essersi recata a trovare l'amica ad aprile del 2016, quando questa era ricoverata, e di averla incontrata nel parcheggio in compagnia del P . Salite in camera notava subito una strana agitazione nell'amica e. approfittando di un momento di distrazione del P che rispondeva ad una telefonata sul cellulare, gliene chiedeva conto. La R ' allora le diceva: *"Menomale che sei arrivata, perché eravamo arrivati alla lite e mi stava strozzando. Me la son vista brutta, pensavo di ammazzasse*

dichiarava di non essere uscita molto spesso con l'amica durante la relazione di questa con il P ma di averla sentita frequentemente al telefono e confermava quanto detto dalla donna e dal fratello, ovvero che la R non è astemia, ma fa un uso molto blando di bevande alcoliche, e di non averla mai vista ubriaca.

L Vi **GL** dichiarava di essere stato il direttore del supermercato di presso il quale la R prestava l'attività lavorativa dal 6 gennaio 2017 fino al 2018 e rappresentava di non aver avuto mai problemi con la donna, di cui non notava mai atteggiamenti violenti; né aveva mai visto la donna assumere alcolici.

F 'j amica del P dichiarava di aver avuto modo di frequentare spesso
la coppia durante il periodo in esame e di non aver mai notato atteggiamenti violenti, fisici o verbali, dell'uomo nei confronti della compagna.

L'unico episodio particolare che ricordava si era verificato durante la festa di compleanno della figlia, nel settembre del 2015.

Durante la festa il F e la R litigarono perché l'uomo non trovava una busta con i soldi che avrebbe voluto regalare alla festeggiata e che diceva di avere riposto nella borsa della R ' I due quindi iniziarono a discutere e ad insultarsi reciprocamente, senza smettere neanche dopo l'invito della teste. La P , che riferiva di non aver mai visto la R ubriaca, dichiarava che durante la discussione ad un certo punto la donna diceva al P *"adesso mi ubriaco e vediamo come va a finire".* Quando lasciavano il locale si dirigevano presso una focacceria e, una volta arrivati, inizialmente la donna faceva una passeggiata con la R ' che le sembrava tranquilla, per farle prendere un po' d'aria perché non stava bene; quando poi la teste entrava a comprare le focacce, la R< rimaneva fuori dal locale con altri amici e due amiche della P a cui chiedeva di essere riaccompagnata a casa. La l dichiarava di aver litigato
con queste amiche, che effettivamente accompagnavano a casa la R , perché riteneva che la donna sarebbe dovuta tornare a casa con il Pi ' che in quel frangente stesse *"esagerando con l'atteggiamento...quasi volesse suscitare pietà"-,* tuttavia le amiche le rispondevano che, a loro parere, sarebbe stato meglio che non fosse stato il P' riaccompagnare a casa la donna.

Infine **M;** F. **C** dichiarava di conoscere il P la quando aveva dieci anni e rendeva una testimonianza particolarmente confusa. Dichiarava di aver spesso frequentato la coppia P R ’ , incontrandoli a cena e avendo casa vicina a quella del P La teste riferiva che la R le aveva raccontato di essere stata maltrattata in qualche occasione dal compagno, ma la C non le aveva mai creduto. Pur dichiarando di aver visto a volte la donna dare in *“escandescenze”,* faceva poi specifico ad una reazione di stizza avuta dalla persona offesa quando intavolavano una discussione in merito alla chirurgia plastica e ad una reazione, a parere della teste eccessiva, che la R aveva avuto durante una festa in piscina, quando il P pubblicava su *Facebook* una foto di loro due che si baciavano e lei gli chiedeva di cancellarla perché altrimenti l’avrebbero vista i suoi genitori e sua figlia e non lo riteneva opportuno. Tale richiesta, insistente a detta della teste, faceva arrabbiare il P che poi si allontanava in moto con un amico per calmarsi. La stessa teste peraltro riferiva che in tale occasione, nonostante la R ’ volesse tornare a casa, la C la convinceva ad aspettare il ritorno del P rassicurandola e
dicendole che sarebbe rimasta in sua compagnia fino al ritorno dell’uomo e le avrebbe dato anche il proprio numero di cellulare, che la R ' avrebbe potuto chiamare in qualsiasi momento se necessario.

La R s aveva raccontato anche l’episodio che si era verificato alla festa di compleanno della figlia della P , dicendole che quella sera le era venuta una congestione ed aveva vomitato, ma nonostante ciò il P non l’aveva riaccompagnata a casa. La teste dichiarava di avere appreso poi dalla P una diversa versione dei fatti, ovvero che quella sera la R si era ubriacata.

La teste infine dichiarava di aver consigliato alla R ' di *"lasciare in pace"* il P quando questi beveva e diventava aggressivo, perché in questo modo si comportava una precedente fidanzata dell'uomo, tale SI che in simili occasioni lo lasciava smaltire l'arrabbiatura e dormire sul divano.

Si sottoponeva infine ad **esame l'imputato,** il quale negava di avere mai picchiato la donna, ammettendo di avere avuto con la stessa frequenti litigi durante i quali entrambi diventavano verbalmente aggressivi e poteva capitare che l'uomo, per contenerla e farla calmare, la trattenesse per le braccia o per le mani.

Negava di averla picchiata in auto al ritorno dal pranzo in montagna, dichiarando che quella volta dopo pranzo andavano a fare una escursione durante la quale la R ' si arrampicava ad un ramo e cadeva colpendo la schiena, ma non accusava alcun dolore. Quando tornavano a casa la donna si appisolava e, al risveglio, avvertiva un forte dolore al fianco e quindi la mattina dopo il P la accompagnava in Ospedale.

In merito all'episodio del 2 settembre riferiva che quel giorno aveva avuto problemi sul lavoro e la donna aveva continuato a tartassarlo di telefonate e messaggi insinuando che fosse in compagnia di due ragazze che avevano un bar vicino al cantiere dove lavorava l'uomo. Nonostante le risposte dell'imputato, che le rappresentava la situazione lavorativa, la donna continuava a chiamarlo e quando il P arrivava a casa i due litigavano perché l'uomo le diceva che lei non poteva comportarsi in quel modo e, essendosi innervosito, con la mano colpiva il vetro del forno, che si rompeva; negava invece di aver rotto altro, compreso il cellulare, pur dichiarando di essersi infastidito perché durante la discussione la donna passava più tempo al cellulare che a confrontarsi con lui. Negava di averla colpita o di averla trascinata per i capelli dal balcone fino a dentro casa. Quella sera i due non dormivano insieme perché il P andava via per il litigio e solo la mattina dopo, quando la donna lo chiamava per essere accompagnata in Ospedale perché diceva di avere una crisi di ansia, veniva a scoprire al Pronto Soccorso che la sera prima erano intervenuti i Carabinieri e l'Ambulanza che l'aveva condotta in Ospedale. La donna gli diceva che i Carabinieri erano intervenuti perché allertati dai vicini che li avevano sentiti litigare.

L'uomo quindi dichiarava che la R sin da quando trascorreva da lui la convalescenza nell'autunno del 2015 e aveva modo di leggere alcuni

messaggi che gli mandavano sue amiche, diventava estremamente gelosa e quindi litigavano spesso per questo motivo.

II. P riferiva che i due decidevano di non convivere, pur avendo passato molte notti nella
stessa casa (o sua o della donna quando questa si trasferiva a [1] i, sia perché litigavano
spesso e frequentemente il P andava via o diceva alla donna di tornarsene a casa, per cui era la stessa R ' a dirgli *"io e te insieme non possiamo vivere'l''*, sia perché entrambi avevano dei cani che non potevano stare assieme, e quindi ognuno rimaneva nella propria casa anche per accudire il cane.

III. riferiva di aver saputo dai colleghi di lavoro che, dopo l'interruzione del rapporto, la R ' compariva spesso negli esercizi commerciali vicini al luogo in cui lavorava il Pi , in una occasione, si era anche sfogata piangendo con la moglie del suo datore di lavoro, che aveva chiamato il P" chiedendogli di presentarsi perché la R ' lon smetteva più di piangere.

Dichiarava infine di averla contattata nel maggio del 2017 e di averla aiutata con il cane che doveva essere sottoposto ad una operazione; in quell'occasione la donna rimaneva a casa sua a dormire per una settimana durante la convalescenza del cane. Dopodiché i due non si vedevano più.

Veniva infine acquisita la scheda dell'SVS, in cui è riportata la narrazione della persona offesa in merito al rapporto con il P lei tutto sovrapponibile a quella poi resa in udienza.

Così sintetizzato il compendio probatorio deve riconoscersi la penale responsabilità del F per i reati contestati.

Deve innanzitutto osservarsi come, nonostante i tentativi della Difesa di scalfire l'attendibilità della persona offesa e nonostante le dichiarazioni rese dall'imputato, che ha negato di avere picchiato la donna, le dichiarazioni dibattimentali della R appaiono totalmente credibili.

La R in udienza ha reso una testimonianza estremamente chiara, contenuta nelle espressioni ma chiaramente rappresentativa della gravità degli episodi vissuti dalla stessa.

Le dichiarazioni appaiono del tutto lineari, logiche, scevre da qualsiasi contraddizione e certamente idonee a fondare l'accusa contro

l'imputato, unitamente a tutte le altre prove raccolte.

La persona offesa, infatti, risulta sia intrinsecamente che estrinsecamente credibile, per plurimi motivi.

Oltre alla linearità e coerenza delle dichiarazioni, è emersa in dibattimento da più fonti la totale assenza di intenti calunniatori nei confronti dell'imputato.

È risultato infatti che la donna non ha mai parlato con nessuno di quanto successo (ad eccezione di qualche accenno fatto alla amica più intima) in quanto, come chiarito dalla psicologa, si sentiva in colpa e si vergognava sentendosi responsabile, e anche quando intervenivano i Carabinieri nell'ultimo grave episodio rifiutava categoricamente e ripetutamente sia di denunciare l'uomo - cosa che infatti non faceva mai - sia di richiedere l'assistenza dei sanitari. La stessa infatti aveva chiarito che in precedenza, nonostante si fosse dovuta rivolgere più volte al Pronto Soccorso in occasione delle lesioni (che in parte avvenivano anche quando era in Ospedale) non aveva mai rivelato la causa reale delle lesioni, non volendo accusare il compagno.

E anche nella notte del 2 settembre, quando si faceva accompagnare in Ospedale (peraltro solo per l'insistenza dei Carabinieri) e finalmente dichiarava ai sanitari di essere stata picchiata dal compagno e che non era la prima volta (come risulta dal referto in atti), successivamente rifiutava qualsiasi tipo di osservazione medica e andava via (infatti venivano indicati zero giorni di prognosi), tanto da dover tornare il giorno dopo perché persisteva lo stato di malessere dovuto all'aggressione (solo il giorno dopo, infatti, i sanitari indicavano otto giorni di prognosi).

La donna, inoltre, anche dopo l'episodio del settembre continuava almeno fino al maggio 2017 a frequentare il P il quale la aiutava anche con i problemi di salute del cane.

L'assenza di finalità calunniatone, peraltro, emerge in maniera lampante da quanto riferito dalla psicologa, la quale riscontrava la paura e l'ansia della donna quando questa apprendeva che nei confronti del P sarebbe iniziato un procedimento penale, proprio perché *da donna innamorata* si preoccupava delle conseguenze pregiudizievoli per l'uomo.

Tuttavia va chiarito che le dichiarazioni in un primo momento acquisite dalla psicologa e dagli operatori dell'SVS si sovrappongono pienamente a quelle poi rese in udienza dalla persona offesa, costituitasi poi parte civile.

Peraltro si ritiene che neanche tale qualifica processuale vada ad inficiare la credibilità della donna, sia perché come appena detto le dichiarazioni dibattimentali rispecchiano quelle rese prima dell'inizio del procedimento penale, sia perché la donna non appare mossa da alcun intento economico, tanto da aver chiesto a titolo di risarcimento la somma simbolica di un euro, sia, e soprattutto, perché le dichiarazioni della persona offesa trovano plurimi e importanti elementi esterni di riscontro.

Innanzitutto i referti medici di cui già si è dato conto, che pur attestando che la donna riferiva di volta in volta cause accidentali alle lesioni riportate, scansionano le varie fasi della relazione tra la persona offesa e l'imputato, così come raccontate dalla stessa.

In secondo luogo estremamente chiaro appare il consistente scambio di messaggi via chat tra la persona offesa e l'imputato, di cui si acquisiva la trascrizione, e di cui si è già dato conto di volta in volta con riferimento alle singole vicende narrate dalla persona offesa e che trovano puntuale riscontro nei messaggi.

Come visto, infatti, la descrizione della relazione sentimentale fatta dalla donna in udienza si rispecchia pienamente nella chat con il compagno, che rappresenta plasticamente il rapporto malato tra i due, le emozioni della donna, le continue e ingravescenti aggressioni dell'uomo contro la R e la giustificazione data dall'uomo a tali gesti.

Deve infatti evidenziarsi come l'uomo, che mai negava in chat di averle fatto del male, ammetteva sempre le aggressioni di cui la donna lo accusava, ma gliene addossa ogni volta la colpa, dicendole che i suoi gesti erano dovuti solo alla eccessiva gelosia della donna (pur ammettendo in parte anche i tradimenti) e al suo voler sempre litigare.

Solo in una occasione il P pur chiarendole di ritenerla responsabile di tali gesti, le chiedeva anche scusa per averla stretta, ovvero quando la aggrediva in Ospedale e le faceva sanguinare il naso e il labbro per non farla parlare durante un litigio, nonostante la donna si trovasse in quel momento ricoverata.

Sono estremamente significative le frasi utilizzate dal P con la compagna nel corso della relazione e cristallizzate nella chat: *"ho cercalo in tutti i modi di andare avanti sopportando arrabbiandomi soffrendo reagendo con rabbia. Ma da parte tua ho solo visto che arrivavo a farti provare paura ma nessun risultato nell'andare d'accordo e anche quando (sicuramente sbagliando) ho dato sfogo alla mia rabbia dopo due giorni*

tutto tornava indietro come nulla fosse stato (...) Io ho vissuto la dall'amore all'odio ti assicuro che è molto difficile si sono la persona che ti ha alzato le mani come sono la persona che passava il suo tempo seduto di fianco a te in ospedale (...) mi ha portato a odiarti a avere scatti di rabbia da alzarti le mani quanto odio gratuito mi hai fatto provare non puoi capire".

Tali frasi, assieme a quelle altrettanto chiare già riportate sopra, come pienamente compreso dalla psicologa, hanno prodotto nella R l'effetto di farla sentire responsabile delle percosse subite, portandola anche per tale ragione a non parlarne mai con soggetti terzi e a legarsi in maniera sempre più malata al P

Infine, le dichiarazioni della R ' trovano plurime conferme nelle altre testimonianze acquisite.

Innanzitutto in quanto riferito dai Carabinieri, che appuravano le condizioni in cui si trovava l'appartamento della R e la stessa persona offesa dopo l'aggressione del settembre; è appena il caso di osservare che la descrizione dei Carabinieri appare del tutto incompatibile con il narrato dell'imputato (il quale in ogni caso appare certamente non credibile avendo radicalmente smentito di aver aggredito la compagna, nonostante le plurime ammissioni contenute nei messaggi di cui si è detto).

Il fratello della R poi, all'oscuro di tutto sino all'arrivo dei Carabinieri, ricordava però di aver ricevuto in una occasione a casa la sorella completamente bagnata dopo una discussione con il P , confermando sul punto quanto riferito dalla R.

Ancora, la caduta in moto (cui si fa cenno come visto anche nei messaggi) viene addebitata alla condotta del F‘ ' dal fratello, a cui naturalmente la Ri 'a raccontava solo successivamente.

Infine, le gravissime aggressioni verificatesi a poi in Ospedale venivano confermate dall'amica S " che nel primo caso aveva avuto modo di visionare le fotografie (poi inviate dalla R ‘ al P ; e nel secondo caso percepiva direttamente l'agitazione dell'amica, che le confermava di essere stata poco prima aggredita in Ospedale dal P che tentava di *"strozzarla"* (altra circostanza, come visto, pienamente confermata dai messaggi).

Peraltro è appena il caso di osservare che i messaggi di cui si è dato conto venivano scambiati tra i due dal gennaio all'ottobre del 2016, in un momento quindi in cui la R , nonostante i violenti litigi, continuava poi a stare assieme al P' ' soprattutto, in un momento in cui la R non aveva

alcuna intenzione di accusare il compagno svelando cosa stava subendo (almeno fino al 2 settembre). Nulla infatti aveva detto in quei mesi ai parenti e, come già visto, nulla avrebbe voluto dire la donna quando intervenivano i Carabinieri e, nonostante le ripetute insistenze degli stessi, la stessa si mostrava sempre ferma e determinata nel non voler denunciare l'uomo. Infatti, lo si ribadisce, la R non ha poi mai denunciato il P'

Pertanto non può certo insinuarsi che tali messaggi siano stati scritti ed inviati dalla donna al fine di precostituirsi una prova, anche perché, come ampiamente chiarito, le circostanze narrate hanno trovato piena conferma nelle risposte fornite via chat dallo stesso imputato.

Infine anche la tesi della Difesa, cha ha tentato di screditare la persona offesa sostenendo, tra l'altro, che la stessa avesse problemi di alcolismo (argomento che peraltro ha trovato sonora smentita nelle prove acquisite) non ha trovato alcun riscontro neanche nelle testimonianze richieste dalla difesa. La P e la C , infatti, pur tentando di dire che la R fosse una persona "capricciosa", non hanno indicato episodi rappresentativi di un atteggiamento aggressivo della stessa; anzi hanno entrambe alla fine riferito tale caratteristica al P ammettendo la P ' di essere intervenuta in occasione del litigio in piscina per tranquillizzare la R dopo un litigio con il compagno e di averle suggerito di far passare l'arrabbiatura e l'ubriacatura all'uomo prima di affrontarlo, così come faceva una precedente compagna dell'uomo. Le stesse confermavano l'episodio relativo alla festa della figlia della P quando addirittura due
amiche del P decidevano di accompagnare a casa la R ' che stava male, non ritenendo opportuno che lo facesse il compagno perché avevano litigato.

Peraltro la stessa P ha ammesso che durante i litigi diventava verbalmente aggressiva, pur non avendo mai aggredito fisicamente il compagno, e tale circostanza emerge dai messaggi, che risultano carichi di rabbia sia da parte della donna che dell'uomo. Tale circostanza, tuttavia, non può certo far venire meno le violenze fisiche che la donna si trovava sistematicamente a subire da parte del suo compagno e la gravità delle stesse.

Ciò detto occorre soffermarsi sulla qualificazione giuridica della accertata condotta del f che veniva posta in essere nel corso di circa due anni durante i quali i due intrattenevano la relazione sentimentale.

Com’è noto, nel delitto previsto dall’articolo 612-bis c.p., che ha natura abituale, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016).

A tale riguardo la sussistenza della relazione sentimentale tra l’imputato e la persona offesa, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dal fart. 612 *bis,* comma primo, c.p. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è semmai valutabile come circostanza aggravante a norma dell’articolo 612 *bis* c.p., comma 2 (Sez. 6, Sentenza n. 30704 del 19/05/2016).

In ogni caso, proprio in ragione della frequente sussistenza di tale rapporto, è stato più volte osservato come sia comune la possibile ambivalenza dei sentimenti provati dalle persone offese nei confronti dei presunti responsabili di siffatta tipologia di condotte, sì che la prosecuzione del rapporto personale può essere dettata *''sia per paura, sia perché gli voleva bene"* (cfr. Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334) e tale dato fattuale, in definitiva, non appare rivestire valore scriminante.

Peraltro si è statuito che l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore. Non va sottovalutato che la vittima di questo reato deve assumere atteggiamenti di difesa e di accusa nei confronti di un persecutore, che, in un passato più o meno lontano, è stato al centro del proprio mondo di affetti e di umana solidarietà. (Sez. 5, Sentenza n. 5313 del 16/09/2014).

Declinando tali principi nel caso di specie ne deriva che - non rilevandosi spazi di riqualificazione del fatto contestato nel più grave reato di maltrattamenti in famiglia, avendo lo stesso imputato ribadito, confermando sul punto la persona offesa, che i due non hanno mai

stabilmente convissuto proprio perché consci di non poterlo fare alla luce del burrascoso rapporto sentimentale che li legava - le violenze al P certamente sussistenti per quanto già detto, integrano pacificamente il reato di atti persecutori, nonostante si siano verificate nell'ambito di una relazione voluta e portata avanti, seppur in maniera altalenante, da entrambi i soggetti.

Le continue aggressioni fisiche fatte subire alla donna ogni qual volta la stessa rappresentava, seppur in maniera a volte pedante, le proprie lamentele per l'atteggiamento non gradito del compagno, integrano certamente le molestie e le violenze richiamate dalla norma in esame e, come emerso dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e dalla lucida analisi della psicologa, tali condotte hanno ingenerato nella R uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, che emerge anche dalla lettura dei messaggi. La donna infatti scriveva molto spesso di temere per la propria vita e, infine, anche per quella della figlia, data l'incapacità del P di controllare la propria rabbia.

Peraltro le condotte del P' le conseguenze a cui ogni volta portavano, costringendo la donna a ricoveri o a periodi di convalescenza, appaiono anche solo astrattamente idonee a causare simili eventi, la cui sussistenza per la configurazione del reato di atti persecutori è richiesta anche solo in via alternativa con gli altri eventi del reato in esame tipizzati dal Legislatore.

Inoltre alla persona offesa, che alla fine della relazione faceva fatica a dormire e piangeva spesso, venivano anche prescritti degli ansiolitici e la donna dal settembre del 2016 seguiva costantemente una terapia individuale e di gruppo con una psicologica. Peraltro l'evidente stato di prostrazione, sia fisica che psicologica, in cui versava la R a causa del P veniva riscontrata e testimoniata anche da soggetti terzi e non qualificati come la dottoressa S ovvero
dal fratello della donna e dai Carabinieri, che intervenivano dopo l'ultimo grave episodio.

Quanto al profilo soggettivo del reato, risulta certamente sussistente in capo al P dolo generico, ovvero la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire. Oltre al reiterarsi delle percosse e alla

necessitate cure conseguenti, di cui spesso lo stesso P i faceva carico, e alla ripetuta rappresentazione all'uomo da parte della donna della paura nutrita per la propria incolumità e del timore che questi potesse arrivare prima o poi ad ucciderla, la sussistenza del dolo emerge in maniera cristallina da una frase utilizzata dall'uomo nella chat: "Ho *cercato in tutti i modi di andare avanti sopportando arrabbiandomi soffrendo reagendo con rabbia. Ma da parte tua ho solo visto che arrivavo a farti provare paura ma nessun risultato nell'andare d'accordo e anche quando (sicuramente sbagliando) ho dato sfogo alla mia rabbia dopo due giorni tutto tornava indietro come nulla fosse stato*

Peraltro la condotta violenta del P appare aggravata dalle pressioni psicologiche esercitate sulla donna dopo le aggressioni descritte. In tali frangenti, infatti, rendendosi pienamente conto della gravità di quanto commesso (che come visto nei messaggi non negava mai) e di fronte alla compagna che ancora recava le lesioni procuratele tramite le percosse, non mutava mai condotta chiedendo scusa (se non quando picchiava la donna già ricoverata in ospedale), ma "rincarava la dose" dando la colpa esclusivamente alla R delle percosse che lui sistematicamente le infliggeva per farla zittire e per farla smettere di lamentarsi di quelle che riteneva essere mancanze dell'uomo nei suoi confronti. La condotta del P appare quindi da questo punto di vista ancora più riprovevole, in quanto atta ad amplificare l'efficacia vessatoria ed

afflittiva delle gravissime percosse. Si sono già riportate le significative espressioni utilizzate ogni volta dal P (io *non ho proprio voglia di toccarti in quel modo. Ma te fai e crei i modi...sono quello che tu tiri fuori)* per addebitare alla R ' ' i esclusiva responsabilità delle percosse che le infliggeva.

Si ritiene quindi certamente integrato il reato di atti persecutori, procedibile d'ufficio nel caso di specie nonostante la mancanza di querela da parte della persona offesa, in ragione della connessione con il reato, procedibile d'ufficio, di lesione personale di cui al capo 2), commesso il 15 maggio 2015 quando il P on una gomitata in macchina provocava alla R la rottura della costola che veniva giudicata guaribile dai sanitari dell'ospedale in trenta giorni con

l’utilizzo di un busto. Anche tale episodio risulta ampiamente provato, oltre che per le dichiarazioni della persona offesa e per il certificato medico anche per l’inequivoco contenuto dei messaggi di cui si è già dato conto.

Alla luce della gravità dei fatti e delle dichiarazioni dibattimentali del P" er quanto già detto non credibili, non si ritengono concedibili all’imputato le circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi indici che consentano di riconoscere una diminuzione del trattamento sanzionatorio; peraltro l’imputato è soggetto gravato da diversi precedenti penali, anche relativi a reati contro la persona.

Venendo al trattamento sanzionatorio, in considerazione dalla perpetrazione di fatti così gravi per circa due anni e della commissione di alcune condotte in presenza della figlia minore della R i quando la persona offesa si trovava ricoverata in Ospedale, la pena finale va determinata in misura superiore ai limiti edittale e, cioè, in anni due di reclusione, così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo 1) anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 2) alla pena predetta.

Consegue *ex legge* la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell’imputato al risarcimento del danno certamente cagionato alla persona offesa, nella simbolica misura richiesta di un euro, e la condanna alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.640,00 (fase di studio: 350 euro, fase introduttiva 400 euro, fase istruttoria 600 euro, fase decisoria 700 euro; importo aumentato del 20% per la complessità delle imputazioni e ridotto ex art. 106 *bis* DPR 115/2002 in quanto parte ammessa al patrocinio a spese dello stato), oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

P G colpevole dei reati al medesimo ascritti e, ritenuti gli stessi avvinti da continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, che liquida in € 1,00, e alla refusione delle spese processuali della parte civile, che liquida in complessivi euro 1.640,00, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICAin giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 21 gennaio 2019.

Il Giudice

N. 13491/17 RG
TRIBUNALE

N. 28994/16 RG NR

N. 16275/17 RG GIP

Inviato estratto al
P.M.
Il -U . TL

Tribunale Ordinario di Milano
IX penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

dr.ssa Elisabetta Canevini Presidente est.
dr.ssa Angela Mattone Giudice
dr.ssa Maria Profeta
all'udienza del 21.01.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento a carico di:

J nato il 1987, residente a M >, via li n. < _
assente

Difeso d'ufficio dall'Avv. del foro di con studio in n. 15
presente

Imputato

a. Per il delitto p. e p. dall'art. 609 bis c.p. perché con violenza o minaccia, ponendosi sopra la convivente R ' Oi mentre questa dormiva e non permettendole di opporsi, costringeva la donna a subire atti sessuali consistiti in un rapporto vaginale non protetto.
In Milano il 23. 7.2016.

b. Per il delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava ripetutamente la convivente R
in particolare percuotendola, ripetutamente e con cadenza giornaliera, senza motivo ed in stato di ebrezza alcolica, con calci e pugni arrivando in un 'occasione a strapparle diverse ciocche di capelli e provocandole numerosi ematomi ed escoriazioni che la costringevano a rivolgersi al Pronto Soccorso il 12.7.2016 con diagnosi "policontusa aggredita dal compagno" e con prognosi di 4 giorni, il 23.7.2016 con diagnosi "tc con transitira pdc" e con prognosi di 7 giorni e il giorno 2.8.2016 con diagnosi "ecchimosi a livello dei gomiti, del braccio sinistro coscia sinistra, graffio a livello dell'avambraccio destro".
In Milano fino al 2.8.2016.

c. per il delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv e 582 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con le violenze di cui al capo precedente, causava alla convivente R O lesioni personali, così come indicato al capo a).
In Milano il 12.7.2016, il 23.7.2016, il 26.7.2016 e il 2.8.2016.

In cui è parte offesa O R , nata in il 1980, domiciliata come in atti.

Da informare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p.

Conclusioni delle parti:
Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione.
Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: l'assoluzione per il capo a) e per il capo b) della rubrica, minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche per il capo c).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio datato 09.11.2017 I H; ' veniva rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna convivente Oh R(i.

Alla prima udienza del **08.01.2018** veniva dichiarata l'assenza dell'imputato e, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e si rinviava l'udienza al 23.04.2018. Con decreto del 22.03.2018, stante il trasferimento ad altro ufficio di un componente del collegio, tale udienza veniva differita a quella del **20.06.2018** alla quale, stante il mutamento del Collegio, le parti si richiamavano alla richiesta di prove già effettuata e si procedeva ad istruttoria. Venivano escussi i testi E ' > Mi Agente Vi P a e l'Agente Gi > Ci

Alla citata udienza veniva acquisita scheda SVS e documentazione sanitaria della p.o.

Alla successiva udienza del **10.10.2018,** dato atto dell'ulteriore mutamento del Collegio, le parti manifestavano il consenso alla piena utilizzabilità dell'attività istruttoria già svolta e prestavano, altresì, il consenso all'acquisizione dell'annotazione di PG. datata 03.08.2018 che veniva quindi acquisita dal Tribunale. Alla medesima udienza veniva sentita la p.o. O R< e, dichiarato chiuso il dibattimento e utilizzabili gli atti acquisiti, le parti rassegnavano le loro conclusioni. All'esito della camera di consiglio, tuttavia, il Collegio disponeva procedersi ad accertamento peritale sui tamponi vaginali pre lavati sulla p.o. e non precedentemente analizzati, ritenendo il predetto accertamento assolutamente necessario al fine del decidere. A tale scopo, veniva fissata l'udienza del **18.10.2018** alla quale veniva conferito il relativo incarico al perito Ai P All'udienza del **26.11.2018,**

rilevato l'ulteriore mutamento della composizione del Collegio, le parti manifestavano il consenso alla piena utilizzabilità dell'attività istruttoria già svolta. Il perito depositava la propria relazione e, su richiesta del P.M., si disponeva ampliamento dell'incarico peritale con integrazione del quesito già formulato al professionista.
In data 14.01.2019 il perito depositava la propria relazione ed alla successiva udienza del **21.01.2019** il Tribunale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.

Ritiene il Tribunale che durante l'istruttoria dibattimentale siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti ai capi b) e c) della rubrica, mentre residuino dubbi circa la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato di cui al capo *a).*

Va fin da subito evidenziato che il nucleo fondamentale delle fonti di conoscenza per la ricostruzione dei fatti qui in esame poggia sulle dichiarazioni della persona offesa, C R le quali hanno trovato puntuali conferme nella documentazione medica acquisita agli atti e nell'annotazione di P.G. del 03.08.2016.
In particolare, *O* affermava che aveva conosciuto l'imputato nel 2016 e che, a partire da fine maggio di tale anno, lo aveva invitato a vivere a casa sua in quanto egli era rimasto privo di abitazione e, siccome erano entrambi ucraini, la donna aveva voluto aiutarlo.
Allorché era iniziata la convivenza, fra i due era nata una relazione sentimentale ma, in seguito, avevano iniziato ad avere qualche litigio, anche perché l'uomo non pagava l'affitto come aveva, invece, promesso.

La p.o. riferiva che, da quando avevano iniziato a vivere insieme, I usciva da casa per andare a bere e, quando tornava, *"alzava la voce" e* aveva cominciato ad *"alzare le mani"*. Questa situazione aveva creato alla p.o. una situazione di vergogna nei confronti dei vicini e, per tale motivi, la donna aveva tentato di evitare di urlare quando veniva aggredita dal compagno ("mz *vergognavo da vicini, quindi tanti volte mi alzava la mano e io cioè mi faceva male, però io non urlavo").*
La p.o. riferiva di aver chiesto aiuto alla madre di I' riferendole che il figlio la picchiava e non pagava l'affitto, ma che non aveva ricevuto alcun supporto.
O , piangendo, narrava che con il passare dei giorni l'imputato la aggrediva *"di più" ("poi è arrivato occasione di picchiarmi di più")-,* la aveva sbattuta contro i mobili di casa e contro lo specchio. */f*

A causa delle aggressioni subite, la donna aveva riportato ferite i cui segni erano ancora evidenti quando veniva sentita a dibattimento: una cicatrice sul braccio destro e una sul labbro inferiore che venivano visionate dal Tribunale.
In occasione degli episodi di violenza, la donna si era recata diverse volte al pronto soccorso nonostante II le ripetesse continuamente che, siccome lei viveva da sola in Italia, nessuno l'avrebbe aiutata *("Non ti aiuta nessuno ... non ti aiuta vecchia stronzo"}.* In particolare, la donna confermava di essere andata in Ospedale nelle date 12 luglio, 23 luglio, 26 luglio e 02 agosto del 2016.
Oltre a recarsi al pronto soccorso, O aveva chiesto anche l'intervento delle forze dell'Ordine che, una volta, avevano contattato I al lavoro e questi, rientrato a casa, aveva picchiato la p.o. La donna precisava di non ricordare il giorno in cui era avvenuto questo episodio in quanto l'imputato la aveva

aggredita molte volte. Fra queste, un giorno, l'imputato la aveva colpita talmente forte al punto che *"dal dolore non potevo fare la doccia'".*

La p.o. riferiva, altresì, che alcune volte I la aveva chiusa in casa, che quando le violenze fisiche erano divenute più frequenti, tutti i giorni, lei aveva tentato di chiedere aiuto gridando e sperando che i vicini la sentissero, ed aggiunge che l'imputato *"in pochissimo tempo mi ha rovinato la vita così"*.

Tra gli episodi di violenza subiti da 01 particolarmente violento è stato quello 02.08.2016, a seguito del quale la donna aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri alle 02.00 della notte del 03.08.2016. Precisamente, la p.o. riferiva che quel giorno I la aveva picchiata *"durante la giornata forte che sono caduta con la testa in angolino"* e poi le era salito sopra con le scarpe sul viso e le aveva strappato i capelli dalla parte alta del cranio. In seguito la donna, sentendo molto dolore, era andata a letto ed era svenuta, e poi si era risvegliata con dolori alla zona della vita e con i vestiti alzati, era uscita di nascosto da casa e aveva chiamato i Carabinieri che la avevano accompagnata in Ospedale.

Ai militari la donna aveva riferito che la sera del 02.08.2016 aveva subito violenza sessuale da parte dell'imputato; tuttavia, in dibattimento, la p.o. affermava che si era svegliata con dolori alla zona del ventre ed i vestiti alzati, ma che non ricordava o comunque non era in grado di capire bene cosa fosse successo perché era svenuta e, quando aveva parlato con i militari, era in stato di confusione anche a causa delle *"botte in testa"* che aveva ricevuto.

A seguito di contestazione emergeva che nelle indagini preliminari la donna aveva più intensamente affermato :"dopo avermi picchiato, io mi allontanavo da lui e mi recavo in camera da letto per dormire. Mi svegliavo poco dopo in quanto mi accorgevo che II ;i trovava sopra di me e stava

tentando dia vere un rapporto sessuale pur senza il mio consenso, infatti non riuscivo a oppormi a lui e I riusciva a penetrarmi ottenendo un rapporto per via vaginale non protetto. Al termine del rapporto, pur volendomi allontanare da lui, per vergogna e per timore che i vicini di casa venissero a sapere qualcosa, attendevo che giungesse la notte e verso le 2 uscivo di casa".

Ribadiva che attualmente ricordava di aver sentito l'uomo sopra di sé ma non era sicura di quanto accaduto perché in quel momento "non *ero una persona cosciente".*

La donna precisava, infine, che dopo l'episodio del 02.08.2016 non aveva più visto l'imputato ma che viveva sempre con paura, di aver assunto antidepressivi e di aver cambiato casa in quanto non riusciva più a vivere nello stesso luogo ove aveva subito le narrate violenze fisiche e verbali.

A E M (trascr. ud. 20.06.2018, p. 4 ss): medico legale presso il SVS della Clinica M , riferiva cne nella mattinata del 03.08.2016 si era recato presso la predetta clinica, in

quanto era in turno di reperibilità, ove aveva trovato la p.o. in compagnia della ginecologa.

O che all'esame obiettivo presentava alitosi alcolica, gli aveva riferito che il pomeriggio precedente (02.08.2016) aveva assunto sostanze alcoliche insieme al convivente e si era poi addormentata. In seguito la donna aveva riferito che si era svegliata e aveva trovato il coinquilino che era sopra di lei, la donna non era riuscita ad opporsi e così l'uomo l'aveva penetrata.

Il teste riferiva che la p.o. gli aveva raccontato che il convivente, da qualche giorno, usava violenza fisica contro di lei colpendola con pugni e schiaffi ed egli affermava che, effettivamente, la donna presentava delle ecchimosi sugli arti inferiori e superiori, un piccolo graffio a livello dell'avambraccio

destro ed una piccola ferita lacero contusa a livello del malleolo della gamba sinistra. Il teste precisava che, stante la diversa colorazione delle lesioni riscontrate, era possibile che alcune di esse risalissero ad episodi diversi e più risalenti rispetto a quello del giorno precedente la visita.

V P trascr. ud. 20.06.2018, p. 7 ss): agente di P.G. riferiva che attorno alle 02.00
del 02.08.2016 la centrale operativa aveva inviato la sua pattuglia presso via C in
quanto ivi si era verificata un episodio di violenza domestica. Giunti sul posto i militari avevano rinvenuto personale del 118 i quali avevano riferito di aver trovato una donna sulla strada in stato confusionale che presentava diverse ecchimosi in varie parti del corpo, segni che, a parere del personale medico, erano risalenti ai giorni precedenti.
Sul posto la donna veniva identificata in O R nata il .1980 e residente proprio in via C II teste precisava che la p.o. era effettivamente in stato confusionale ma che egli
non era in grado di riferire quale ne fosse il motivo.

La p.o. aveva narrato all'agente che da circa quindici giorni aveva iniziato una relazione sentimentale con un suo concittadino ucraino e, da quel giorno, lo aveva ospitato in casa. L'uomo, tuttavia, aveva iniziato ad usare violenza contro di lei e, secondo la donna, le aveva somministrato sostanze stupefacenti a sua insaputa.
La donna aveva riferito ai militari che il compagno era nell'abitazione a dormire, sicché gli agenti si erano ivi recati e avevano rinvenuto un uomo che avevano identificato nell'imputato e avevano accompagnato presso gli uffici di P.G., mentre la vittima era stata condotta alla Clinica N

Dopo un primo istante in cui la p.o. aveva negato la volontà di sporgere querela, O aveva invece deciso di denunciare I nella stessa mattina del 03.08.2016.
Presso la sede del Nucleo Radiomobile l'imputato aveva dichiarato di essere domiciliato a N cosicché, dopo essere stato riaccompagnato presso l'appartamento di via al solo fine di
recuperare i suoi effetti personali, aveva dichiarato che sarebbe tornato a vivere a N

G C (trascr. ud. 20.06.2018, p. 7 ss): agente di P.G., riferiva che in data 03.08.2016 era intervenuto, in ausilio di un suo collega V P al fine di procedere
all'identificazione dell'autore di un'aggressione che si trovava all'interno di un'abitazione sita in via C n particolare, egli era intervenuto in ausilio del collega e, insieme, erano saliti
presso l'abitazione della donna, la porta era aperta, erano entrati ed avevano trovato il compagno della p.o. che dormiva sul divano letto.
Il teste riferiva, inoltre, che in precedenza, in data 26.07.2016, egli si era già recato presso il medesimo luogo ad effettuare un altro intervento su richiesta della p.o. OR In tale occasione la p.o. aveva riferito di aver subito un'aggressione da una persona a lei nota ed, effettivamente, la donna presentava segni sul corpo, sul viso e sul braccio. La donna aveva altresì espresso la volontà di allontanare l'uomo dalla casa.
Sul posto l'agente aveva trovato personale medico del 118 che aveva poi trasportato la p.o. all'Ospedale in codice verde.

Ciò posto in relazione alle prove testimoniali, dagli atti e dai documenti acquisiti al dibattimento emerge quanto segue:

Annotazione di P.G. datata 03.08.2016 da cui si evince che in pari data personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Milano erano stati inviati dalla Centrale Operativa presso via Ci SU richiesta di O R . Ivi giunti, la donna presentava varie ecchimosi su

tutto il corpo e riferiva di aver subito, nella serata appena trascorsa, una violenza sessuale, dopo la quale aveva chiesto l'intervento del 118.
Dalla lettura della citata annotazione si rinviene conferma di quanto dichiarato dal teste Vi
P la p.o. aveva riferito che da circa due mesi intratteneva una relazione sentimentale con
I con il quale aveva iniziato ad abitare e da circa 10-15 giorni aveva iniziato a subire
violenze fisiche da parte sua. L'uomo le avrebbe altresì somministrato sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano chiesto l'ausilio di altra pattuglia e, unitamente ai colleghi giunti, erano entrati nell'abitazione ove avevano rinvenivano il compagno della donna che dormiva il quale, dopo essere stato identificato, veniva condotto presso gli uffici di P.G.; mentre la p.o. veniva accompagnata al Policlinico e, in seguito, al SVS Clinica Mangiagalli.

Documenti acquisiti:

- **verbale di pronto soccorso dell'ospedale N latato 12.07.2016**da cui si evince che in

pari data la p.o. si era ivi recata accedendo in codice verde in occasione della quale aveva riferito di essere stata *"aggredita a pugni dal convivente che la colpisce all'addome al volto al bacino"'.,* all'esame obiettivo era sofferente e presentava ecchimosi al volto, al bacino ed agli arti superiori e addome piano trattabile dolente alla palpazione profonda ai quadranti superiori, riportando 4 giorni di prognosi;

- **TC cerebrale e massiccio facciale** eseguito a causa di trauma da aggressione, da cui emergevano multipli linfonodi aumentati di dimensioni in sede latero-cervicale bilaterale, a morfologia ovalare;

- **verbale del pronto soccorso dell'ospedale N datato 23.07.2016**da cui si evince che la p.o. vi si è recata in pari data ed era stata accettata con codice verde. Ivi la donna aveva riferito di aver subito una *"aggressione in casa da convivente"* e di aver subito *"ripetute aggressioni negli ultimi 5* giorni" e di aver subito una perdita di coscienza nei giorni precedenti. La donna aveva affermato anche di assumere abbondantemente sostanze alcoliche (birra). All'esame obiettivo la p.o. presentava alito etilico, ferita al labbro inferiore, ecchimosi al mento, senza dolori alla mobilizzazione della mandibola né alla pressione del rachide. Riportava una prognosi di giorni 7;
- **verbale di pronto soccorso dell'Ospedale N datato 26.07.2016**da cui emerge che la p.o.

vi si era recata in tale data riferendo di subire percosse dal compagno da circa 15 giorni e, saltuariamente, anche violenze sessuali, ma non nelle ultime 24 ore. All'esame obiettivo la donna risultava vigile, spaventata, con alitosi alcolica, addome dolente, numerosi ematomi agli arti ma non recenti, grossolano ematoma mentoniero ecchimosi nella regione mediale della coscia bilateralmente ed flc labbro inferiore interno. La donna rifiutava ulteriori accertamenti e riportava una prognosi di giorni 7;

- **verbale pronto soccorso dell'ospedale Maggiore Policlinico datato 03.08.2016**da cui si evince che alle 03.25 di tale giorno la p.o. si era ivi recata a causa di un trauma minore al volto, al cranio, alle cosce ed alle braccia destra e sinistra, e riferiva aggressione fisica e sessuale da persona alla stessa nota. All'anamnesi risulta che la donna era stata trasportata presso il pronto soccorso con l'ambulanza e aveva riferito violenza sessuale e assunzione di sostanze alcoliche nonché di essere stata drogata dal fidanzato che la percuoteva frequentemente. La p.o. riferiva, infine, di aver subito plurime aggressioni negli ultimi 15 giorni e di essere stata spinta contro uno specchio. Infine, a donna aveva riferito che lo stesso 03.08.2016 non era stata percossa dal compagno il quale, tuttavia, l'aveva violentata sessualmente mentre lei dormiva.

All'esame obiettivo la donna presentava ecchimosi al livello dei gomiti, al braccio e alla coscia sinistre, graffio a livello dell'avambraccio;

- **cartella SVS Clinica M datata 03.08.2016**da cui emerge che la p.o. aveva riferito di

vivere insieme all'imputato II da circa due mesi e che negli ultimi 15 giorni egli aveva iniziato a percuoterla in plurime occasioni con calci e pugni senza apparente motivo. La donna riferiva che nel pomeriggio del giorno precedente i due avevano assunto sostanze alcoliche e lei si era addormentata per svegliarsi, poco dopo, con l'uomo che cercava di penetrarla e vi riusciva in quanto lei non era riuscita ad opporsi al rapporto vaginale non protetto. In seguito, la p.o. aveva telefonato il 118 che la aveva condotta in Ospedale.

La donna riferiva, inoltre, tristezza e paura di conseguenze future, oltre a dolore toracico e agli arti. Dalla cartella si evince, altresì, che la p.o. presentava alitosi alcolica e che all'esame obiettivo presentava numerosi segni di ematomi di colorazioni diverse in distinte aree del corpo (arti

superiori ed inferiori sia sul lato destro che su quello sinistro) nonché una massa biancastra alla mucosa labiale.
Presso la citata Clinica venivano eseguiti prelievi di materiale biologico sulla zona genitale della p.o. e venivano repellati gli slip che la medesima indossava.

Quanto alla disposta **analisi tecnico scientifica** sui tamponi prelavati sulla p.o. il 03.08.2016 presso il SVS della Clinica M e sugli slip ivi repertati, il dott. A P rilevava
l'integrità della catena di custodia degli stessi ed evidenziava (sia con l'anticipazione di relazione inviata via mail il 21.11.2018, sia con la relazione finale depositata il 14.01.2019, a seguito dell'estensione dell'accertamento tecnico agli slip della p.o.) l'assenza di tracce spermatiche nei campioni prelevati. In particolare, il medico legale evidenziava che sui tamponi prelevati sulla zona genitale della p.o. (genitali esterni, vagina e canale cervicale) non erano state riscontrate né

spermatozoi né proteina semenogeliona (sui tamponi) specifica per lo sperma umano, così come non vi erano tracce spermatiche nemmeno sui campioni di slip analizzati.

Valutazione critica del materiale probatorio

Reputa il Tribunale che gli elementi di conoscenza raccolti in sede dibattimentale offrano solida ed univoca prova della sussistenza dei fatti in contestazione ai capi b) e c) della rubrica.

Va anzitutto rilevato che le dichiarazioni rese dalla p.o. in ordine alla sussistenza di una relazione sentimentale e della convivenza con l'imputato non sono state oggetto di contestazione da parte della difesa.

Ciò posto, deve ritenersi che la p.o. sia credibile ed il suo narrato intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile.

Non sono emersi, infatti, elementi che possano minare la credibilità di O la quale,

anzi, allorché ha ritenuto di non ricordare bene quanto accaduto, con particolare riguardo alla violenza sessuale riferita il 03.08.2016, ha esplicitato il proprio dubbio affermando chiaramente di non riuscire a "*capire cosa sia successo"*.

Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni della donna, va evidenziato che la p.o. aveva riferito le lesioni subite nell'immediatezza dei fatti sia al personale sanitario che l'aveva visitata nelle diverse occasioni sia ai militari intervenuti. Inoltre, il racconto della p.o. sulle violenze fisiche subite è stato coerente e adeguatamente collocato nel tempo e nello spazio. Preme evidenziare, peraltro, la commozione della donna nel raccontare il proprio vissuto: *"per me è stata una vergogna chiamare amici", "come mi sono sentita in casa mia che pagavo l'affitto io che da anni sono stata là, cioè una persona normale ... io per anni stavo lì nessuno mi ha toccato,*

cambiato la vita questa situazione", "tante volte mi ha picchiato", "io non riesco a capire questo suo comportamento", "l'ultima volta mi ha fatto proprio cadere, è andato con i piedi sopra la faccia, dappertutto", "stavo proprio male, avevo paura che muoio".

Quanto all'attendibilità intrinseca della p.o., va rilevato che gli episodi dalla medesima raccontati hanno trovato conferma sia nelle dichiarazioni rese dai testi che nella documentazione medica agli atti.

In particolare, il teste C ' ha riferito di aver visto la donna con plurimi segni di violenza sul corpo in occasione dell'intervento del 26.07.2016 nonché in quello del 03.08.2016; analogamente il teste P ha raccontato di aver visto la p.o. con plurime ecchimosi sul corpo, le quali sono state riscontrate anche dal medico legale M presso il SVS della Clinica M ove la donna era stata accompagnata dal personale del 118 intervenuto la notte del 03.08.2016.

Quanto alla documentazione medica agli atti, l'analisi della medesima consente di affermare che C si era recata al pronto soccorso in plurime occasioni, riportando, ogni volta, varie lesioni in diverse parti del corpo e, in ogni singolo episodio, aveva riferito di aver subito aggressioni fisiche da parte del proprio compagno-convivente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato deve ritenersi che sussistano i **presupposti oggettivi** dei delitti di lesioni nonché di quello di maltrattamenti. Le varie lesioni subite dalla p.o. sono state attestate dai numerosi referti medici agli atti.
Quanto al delitto di maltrattamenti, le aggressioni all'integrità psico-fisica della p.o. si sono verificate numerose volte nell'arco di un tempo di oltre due mesi, periodo che, seppur non lungo, è sufficiente a configurare l'abitualità del reato.

Quanto **all'elemento soggettivo,** dalla ricostruzione dei fatti e dalla lesività delle condotte (strapparle i cappelli, calpestare la p.o. anche sul viso, insultarla) emerge chiaramente che II H. [111] agito con consapevolezza e volontà non solo di ledere l'integrità fisica della donna, ciò che basta ad integrare il dolo delle lesioni, ma, altresì, con l'intento e la consapevolezza di sottoporre la vittima ad una persistente attività vessatoria.

Devono, pertanto, ritenersi integrati sia il delitto di maltrattamenti di cui al cappo b) sia quello di lesioni di cui al capo c).

Deve ritenersi, altresì, che sussista la continuazione interna fra i diversi episodi di lesioni nonché la continuazione fra i reati di cui ai capi b) e c), posti in essere dall'imputato nell'ambito del medesimo contesto spazio-

temporale e nei confronti della medesima persona. Considerata la pena edittale dei delitti contestati, si giudica più grave il reato sub b).

Venendo alla **commisurazione della pena,** valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, ricordata la gravità della condotta e gli effetti prodotti sulla parte offesa (elementi che impongono di discostare sensibilmente la pena dal minimo edittale), si ritiene equo comminare all'imputato la pena finale di anni 3 mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo b) anni 3 di reclusione, aumentata come sopra per la continuazione con il reato di cui al capo c). Alla presente condanna segue ex legge quella al pagamento delle spese processuali.

Stante la condanna a pena non inferiore ad anni 3 di reclusione deve applicarsi all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 ex art. 29 c.p., nonché l'espulsione dello stesso dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 235 c.p., considerato che la condotta valutata è indice di pericolosità sociale del soggetto.

Quanto al delitto di cui al capo a), nonostante la p.o. abbia più volte riferito, nell'immediatezza dei fatti, di aver subito violenza sessuale la notte del 02.08.2016, la medesima in dibattimento ha dichiarato di non essere certa di quanto accaduto. In particolare, la donna ha riferito di essersi trovata con i vestiti alzati e con dolore alla zona del ventre ma di non ricordare bene e di non sapere spiegare cosa sia successo quella sera.
Nemmeno la perizia disposta dal Tribunale ha consentito di accertare se la riferita violenza sessuale si sia effettivamente verificata. In particolare, gli accertamenti tecnici disposti sui tamponi effettuati nella zona genitale della donna nonché quelli svolti sugli slip che la stessa indossava sono risultati

privi di riscontri di materiale spermatico. Ciò, pur non costituendo prova dell'assenza di violenza, non consente di superare il ragionevole dubbio circa l'avvenuta commissione del reato di cui al capo a), per il quale, pertanto, l'imputato deve essere assolto.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo Tribunale ed il contemporaneo impegno nella trattazione di altri processi con imputati detenuti, nonché la complessità del presente procedimento, si fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

I H, colpevole dei reati a lui ascritti ai capi b) e c) e lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni
visto l'art. 235 c.p.

ORDINA

l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

Il

dal reato a lui ascritto al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste

FISSA

In 60 giorni il termine per il deposito della motivazione

Milano, 21.01.2019

La Presidente

Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ivonne Fiorella Calderon, Magistrato ordinario in tirocinio

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di in composizione monocratica in persona della d.ssa Daniela Fruttini alla pubblica udienza del 1/7/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
L M , nato a
1971, libero, assente

IMPUTA TO

COME DA ALLEGA TO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero, dott.ssa Laura Martello VPO$_9$ chiede: condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

L^{9}avv. , difensore di fiducia del Pimputato, chiede: riqualificazione del fatto quale violazione dell^{9}art. 571 c.p. e assoluzione; in subordino assoluzione per il reato contestato; in ulteriore subordine

del delitto previsto e punito dagli art. 572, 61 comma 1 n. 11 quinquies c.p., perché, con condotte *i* reiterate, commesse anche in presenza dei figli minori S di anni quattro e D di

anni 14,
maltrattava la moglie G B aggredendola verbalmente e fisicamente quasi ogni giorno,

urlando ed inveendo nei suoi confronti, minacciandola, strattonandola, dandole schiaffi in volto, percuotendola e tirandole i capelli tanto da strapparle alcune ciocche, così rendendo penosa ed intollerabile la convivenza, anche a causa del coinvolgimento dei figli spesso presenti e dei genitori della donna, anch'essi destinatari di urla ingiuriose e minacce; in particolare, tra le reiterate condotte sopra descritte, in atto da anni ed intensificatesi negli ultimi mesi tanto da diventare quotidiane:

- poco dopo la mezzanotte del 21.4.2016: dapprima, raggiungeva la moglie nella taverna dell'abitazione coniugale - ove G B è solita dormire ormai da tempo unitamente alla figlia di quattro . ' f anni - urlando ed apostrofando la donna con epiteti quali "puttana, zoccola, bagascia, mignotta" alla presenza della minore, che costringeva a spostarsi al piano superiore della casa, ma che faceva poi ritorno dalla madre in taverha piangendo; successivamente, usciva sul balcone continuando ad urlare frasi ingiuriose nei confronti della moglie, nonché del suocero C [1] A ' ' reo di avere lasciato aperto il cancello dell'abitazione ed iniziava con quest'ultimo una lite che dalle ingiurie verbali passava ;; fi alle vie di fatto; IMS
- giardino dei suoceri una panchina, prendeva a calci le piante, lanciava uno stendibiancheria ed un portacenere contenente mozziconi di sigarette, urlando nei confronti della moglie e dei suoceri "stasera vi ammazzo, vi faccio fuori" se al ritorno dal lavoro non avesse trovato il parcheggio libero ed un separé tra la propria abitazione e quella dei suoceri;
- il 15.2.2016, nel corso di una lite insorta per motivi economici, colpiva la moglie con un pugno al naso, con schiaffi al volto e le tirava i capelli al punto da strapparle una ciocca; il 3.1.2016 inveiva nei confronti della moglie accusandola di non occuparsi con sufficiente cura della figlia di quattro anni alla presenza di quest'ultima e del figlio S di diciotto anni, che interveniva a AA difesa della madre e riceveva perciò dal padre uno schiaffo; successivamente spintonava G [1]

nella mattinata del medesimo 21.4.2016, prima di uscire di casa per recarsi al lavoro, scaraventava nel B e urlava verso di lei epiteti quali "puttana, bastarda", per poi uscire sul balcone ed inveire nei confronti dei suoceri e del cognato, quest'ultimo apostrofato come "bastardo".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori S e Dì

4 dal 2012 al 24.4.2016

i è persona offesa:

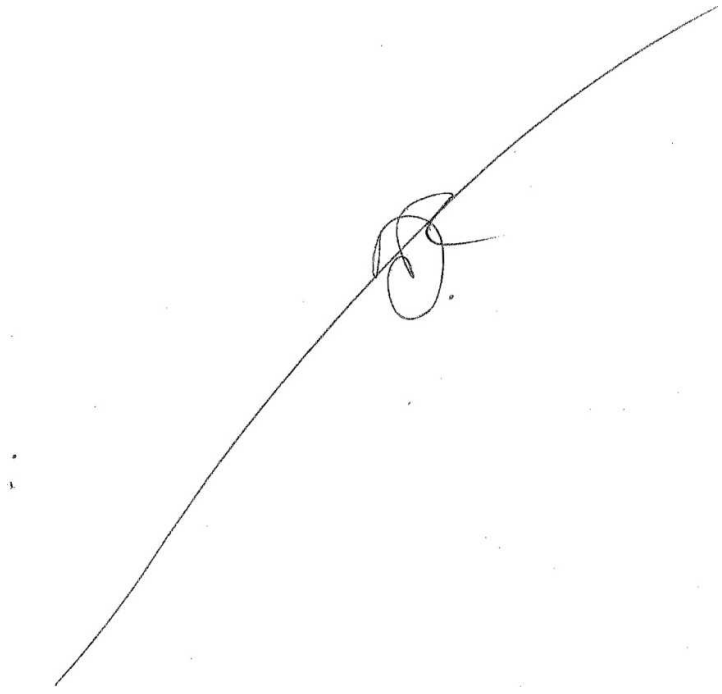

1 [1]B nata a 976, residente

previa concessione della circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, condanna al minimo della pena e doppi benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal GIP in data 9/5/2017 L [1] M veniva

rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli come da allegata imputazione.

All'udienza del 29/1/2018, aperto il dibattimento, le parti formulavano le

rispettive istanze istruttorie, che il giudice accoglieva procedendo all'esame dei testi

L'imputato si limitava a rendere spontanee dichiarazioni. Quindi, all'odierna udienza, le parti illustravano le rispettive conclusioni e il giudice decideva dando lettura del dispositivo.

La presente vicenda processuale trae origine dalla denuncia querela sporta il 16/2/2016 da G B nei confronti del marito L M; , con cui era sposata da circa vent'anni e dal quale si sarebbe separata in data 2016. La G ha tuttavia circostanziato che quella - peraltro rimessa in udienza preliminare - è stata l'ultima di una serie di denunce querele sporte nei confronti del marito e successivamente rimesse.

La deposizione della G , che pure ha ripercorso con fatica i singoli episodi oggetto di denuncia, ha nel complesso riscontrato l'ipotesi accusatoria di maltrattamenti. La difficoltà nel rievocare i singoli episodi, lungi dallo sconfessarne la credibilità, si giustifica, come spesso accade nei procedimenti per maltrattamenti, con il tempo trascorso dai fatti e, soprattutto, con la pluralità di episodi analoghi succedutisi in un arco di tempo non breve, nel caso di specie di circa quattro anni precedenti la separazione, a cui la G si determinava proprio in conseguenza delle condotte del marito. Si aggiunga, nella vicenda che qui ricorre, la verosimile volontà della persona offesa di relegare quei fatti spiacevoli al passato, in seguito alla serenità di vita conquistata con la separazione - volontà suggellata dalla remissione della querela, ribadita anche in dibattimento - .

Pertanto, prescindendo ed astraendo dai singoli episodi, collocati nell'ultimo anno di convivenza, che pure la G ha confermato a seguito delle contestazioni, la stessa ha dato conto, ciò che più conta, di una dinamica familiare caratterizzata da peculiare irascibilità del marito che, nelle discussioni, qualora non si trovasse in accordo con la moglie, la aggrediva verbalmente, insultandola con le parole "puttana, zoccola". La donna spesso gli rispondeva e nascevano accesi

litigi. Durante i litigi capitava che lui la percuotesse, dandole qualche sberla o tirandole i capelli. Lei alzava le mani “per difendersi”. Tali litigi accadevano “una volta, due anche a settimana, oppure anche dopo un mese...” e sempre alla presenza dei figli, due dei quali minori. A questi litigi seguivano periodi di fredda distanza, ai quali la G cercava di porre rimedio proponendo ogni volta una riappacificazione, L allora le dava ragione, giustificando la propria condotta con “momenti di rabbia”, senza tuttavia mai riuscire a superare quella rabbia oppure convogliarla in altra direzione, come significativamente precisato dalla persona offesa: “Però momenti di rabbia una volta, due volte, tre volte, quattro volte...una alla fine non ce la faceva più”. Ha precisato, infine, la teste, a domanda conclusiva del giudice volta a capire l’intensità degli atti violenti del marito, che in occasione dei litigi il marito poteva percuoterla con più sberle consecutivamente.

In fase di separazione, tali litigi trascendevano al punto che L usciva sul balcone ed urlava le medesime ingiurie contro di lei e contro i suoceri, cosi facendosi sentire da tutto il vicinato e dai suoceri che abitavano di fianco. Talvolta la donna o i suoi genitori o addirittura il figlio S ; si vedevano costretti a fare intervenire le forze dell’ordine, perché L “non si calmava” , mentre in un’altra occasione fu L a chiamare i CC perché aveva avuto uno scontro col padre della G (circostanze riscontrate dagli operanti di volta in volta intervenuti). Durante la fase della separazione, infatti, si era innescata una dinamica conflittuale che aveva coinvolto i genitori della G , che, a dire della stessa, erano divenuti immotivatamente un bersaglio delle ire del marito, unitamente a sé medesima.

La G ha spiegato che tali comportamenti improntati ad aggressività nei

suoi confronti avevano caratterizzato gli ultimi quattro anni della vita matrimoniale, seppur a fasi alterne, ciò che, anche a volersi ritenere gli episodi di violenza del 2016 in qualche modo attratti nell'alveo per sua natura conflittuale della separazione, consente di ritenere la condotta di L abituale, in quanto caratterizzata dallo sfogo della propria rabbia sulla moglie, e sorretta da un dolo unitario, quello di affrontare le divergenze all'interno della coppia o i propri malumori con denigrazione e prevaricazione sulla moglie addivenendo, nei litigi, anche a ripetuti atti di violenza fisica.

Sebbene la persona offesa non si sia mai recata in tali occasioni al pronto soccorso, e dunque le sue dichiarazioni non siano riscontrate da certificati medici, - ciò che peraltro è in linea con la tipologia delle percosse, consistenti in sberle o strattonamenti ai capelli - la condotta manesca dell'imputato è riscontrata dal figlio S (che ha riferito peraltro di non essere stato indenne a sua volta dagli schiaffi "educativi" del padre o dagli spintoni dello stesso, quando cercava di farlo entrare dal balcone), il quale ha confermato che nei litigi talvolta il padre tirava i capelli o colpiva con schiaffi la madre, oltre ad insultarla "pesantemente" e - ha aggiunto - a minacciarla di atti di ritorsione ("ti dò fuoco alla macchina, ti taglio le gomme"). Ha circostanziato che, anche al di fuori dei litigi, quando usciva di casa, lui la intimoriva con le parole "stai attenta".

Deve, invero, escludersi che la dinamica di coppia fosse caratterizzata da reciproca aggressività, in quanto è emerso che la condotta della G fosse consequenziale a quella del marito. La teste ha in particolare spiegato che l'uso della violenza fisica veniva dalla stessa talvolta adottato per difendersi. La testata ricordata dal figlio S , peraltro isolata, seppure non possa collocarsi in tale contesto di difesa, non è nemmeno indicativa di un contesto di violenza reciproca di coppia, in quanto parrebbe essersi trattato di un atto impulsivo originato, per quanto appreso da parte di S da "tutti i presenti" - il che la rende una circostanza ex se probatoriamente poco valorizzabile - da un moto d'orgoglio, perché L aveva offeso il padre della

G . Il figlio S ha, inoltre, circostanziato che gli argomenti che originavano i litigi potevano essere sì introdotti a volte dall'uno a volte dall'altra, ma che era il padre che, se si arrabbiava, alzava le mani. Questo suggella l'assenza di parità nella condotta dei coniugi.

Che la Gl rispondesse talvolta alle violenze del marito non implica che

lo stato psicologico della donna non fosse stato compromesso dalla condotta di costui - ciò che peraltro non è richiesto per l'integrazione dell'elemento materiale del reato, che è configurato come reato di condotta e non di evento, ma semmai agevola la ricostruzione del dolo dell'agente, tanto più evidente quanto più è marcato lo stato di soggezione morale in cui è ridotta la persona offesa -.

Il figlio S , invero, ha descritto come la madre, a seguito dei comportamenti intemperanti del padre, di solito piangeva "dalla disperazione". Lo stato di preoccupazione della donna è stato altresì riferito dal teste R intervenuto nell'abitazione il 21/4/2016. Peraltro, la madre della G , B [1] R , ha

riferito di aver assistito a molte discussioni della coppia, in cui L insultava

la G , chiamandola "puttana" davanti ai figli, mentre quest'ultima incassava. Il che significa, quanto meno, che la persona offesa, al di fuori dell'intimità della propria casa, subiva senza reagire. D'altro Iato le esplosioni di aggressività in presenza di terzi, a fonte di un contegno remissivo dell'altra parte, contribuiscono a valorizzare la condotta penalmente rilevante, essendo indicative dall'incapacità di autocontrollo dell'agente e della volontà, di infierire sulla persona offesa.

In conclusione, il reato non viene meno in dipendenza di una attiva reazione della vittima. Il reato, semmai, viene meno in presenza di una dinamica relazionale reciprocamente aggressiva - non apparendo sufficiente l'esistenza di una dinamica conflittuale, che può essere endemica nelle relazioni dì convivenza, nella quale le due parti possono per vero adottare condotte diversificate -, circostanza esclusa nel caso di specie.

L'imputato, dal canto suo, non ha offerto elementi specifici valorizzabilì per superare il giudizio dì colpevolezza in ordine ai fatti commessi.

L'invocata riqualificazione del fatto quale abuso dei mezzi di correzione non è pertinente, poiché il marito non ha alcun potere disciplinare sulla moglie.

In punto di trattamento sanzionatorio può osservarsi quanto segue:

- la condotta esemplare tenuta dall'imputato dopo la separazione, di cui hanno

dato conto sia la G sia il figlio S , giustifica appieno il riconoscimento

delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante;

- l'assenza di lesioni conseguenti alle percosse inflitte alla moglie consente inoltre l'individuazione della pena base in misura aderente al minimo edittale.

La pena può pertanto essere commisurata come segue:

- pena base: due anni di reclusione;
- ridotta per le circostanze attenuanti generiche: un anno e quattro mesi di reclusione.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

La spontanea cessazione della condotta illecita consente inoltre la concessione dei benefici di legge, potendosi presumere che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

L M responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, Io

CONDANNA

alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

DISPONE

la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

1 luglio 2019.

Il giudice

Daniela Fruttini

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 2724/18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 16.1.2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
F D , nato a > il 1984;
libero non comparso già presente -
Difeso di ufficio dall'avv. del Foro di

IMPUTATO

Per il delitto p. e p. dall'art. 612 bis c.p., perché, incurante della precedente ordinanza di misura cautelare prescrivente il divieto di avvicinamento alla persona di L G: C e di comunicazione con la stessa (emessa dal G.I.P. di Milano nr. 15328/16 del 12/04/2016 e notificata il 14/04/2016 nell'ambito del p.p. nr. 924/16 RGNR Mod.21 - di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai loro familiari ed ai luoghi da loro frequentati, quali l'attuale residenza, con divieto di comunicazione, con qualsiasi mezzo) con gravi condotte reiterate, ingiuriava, minacciava e molestava la predetta, tempestandola di SMS, al punto da procurarle un perdurante stato d'ansia (tale che la L si metteva in

cura presso uno psicologo) e da cercare di evitare i luoghi frequentati dall'uomo, per il timore di essere aggredita, in particolare, tra l'altro

inviandole, dal numero telefonico a lui in uso ( )
numerosi SMS al numero telefonico a Lei in uso (
contenenti:
ingiurie e minacce nei suoi confronti, con espressioni del seguente tenore: "sei proprio una merda, ci vediamo mercoledì e ti ammazzo, bastarda, la paghi devi piangere devi rispettarmi se divento cosi è colpa tua , vedrai in aula ti ammazzo, ti faro male prima o poi, tra vent'anni ma ti scasso infamona ", minacciandola inoltre di pubblicare in rete un video dal contenuto pornografico, riproducente la donna e l'indagato, di cui lo stesso era in possesso;
minacce anche nei confronti del fratello della L , A di 9 anni, con frasi del tipo "puttana, merda mi hai scassato, ammazzerò te picchiere ...
qua ti meno veramente e vado dentro perché
/ deve piangere" ;
Ingiurie nei confronti della madre e del padre della] lei tipo
"Pi denunciata troia incesta.... tuo padre spaccia sei fottuta sei troia fammi foto chi scopi..."
Con la recidiva reiterata specifica
In Milano (MI), dal 31.10.2016 al 05/05/2017

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott. R. Bove, dell'avv. e dell'avv. difensore della parte civile

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 16.1.2019);
P.M.: condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
PARTE CIVILE: condanna dell'imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni come da conclusioni scritte depositate agli atti;
DIFESA: assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento psicologico; in subordine contenimento della pena nei minimi edittali previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare - nell'ambito della quale si costituiva parte civile la persona offesa L G

C " - disponeva il rinvio a giudizio di F D
contestandogli il reato indicato nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 10.4.18, celebrata in presenza dell'imputato, il Giudice si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza allegata al verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 18.7.2018 veniva escussa la persona offesa L G C laddove il Giudice ammetteva
l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutta la documentazione di cui le parti chiedevano la produzione agli atti (veniva in particolare acquisita, su richiesta del P.M. e della parte civile, documentazione inerente gli sms ricevuti dalla 1
All'udienza della 16.1.19, acquisito agli atti, ex artt. 513 e 515 c.p.p., il verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data 25.9.17, il Giudice dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p.: sentite quindi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

A fronte dell'imputazione di cui in epigrafe, che contesta a F E il reato di atti persecutori in danno di L G Concetta dal 31 ottobre 2016 al 5 maggio 2017, la documentazione prodotta agli atti consente di inquadrare il reato in un più ampio contesto di contrasti tra ex conviventi, contrasto che aveva già condotto all'apertura di altro procedimento penale (portante nn. 924/16 RG NR e 12143/16 RG Trib.) per fatti analoghi.
In data 12 aprile 2016, infatti, il GIP di Milano applicava al F la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese S C e S V ., padre e sorella di 1 G nonché con la stessa I G: quale "famigliare" dei primi due, per il reato di atti persecutori commesso tra il 29 giugno 2015 ed il 14 marzo 2016. Il procedimento scaturiva, in particolare, dalle querele sporte da S C il 10 luglio 2015 ed il 31 dicembre 2015 e da
S V il 14 marzo 2016.

L'imputazione aveva ad oggetto il comportamento ingiurioso, molesto e minatorio assunto dal F nei confronti dei familiari della

ex convivente L G a seguito della fine della relazione sentimentale: si precisava nella stessa imputazione che la L proprio a seguito della condotta illecita tenuta dall'ex convivente, si trasferiva all'estero, in Germania, in data 12 marzo 2016.

La misura cautelare veniva successivamente aggravata con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 29.5.2017, a seguito della violazione da parte del F lei divieto di comunicare con le persone offese.

In data 5 ottobre 2017, infine, la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella della custodia cautelare in carcere - dopo che il F m sentenza del 18 luglio 2017, era stato condannato per il reato di atti persecutori nei confronti di S V e S C alla pena finale di mesi nove e giorni cinque di reclusione - a seguito della riscontrata evasione del F dal luogo degli arresti domiciliari.

Il F veniva poi scarcerato in data 2 marzo 2018, sicché alla data della prima udienza celebrata in questo processo, ossia il 10 aprile 2018, si trovava in stato di libertà.

Orbene, in pendenza del suddetto proced. pen. 924/16 RG NR L G in data 5 maggio 2017, sporgeva nuova querela nei confronti del F D

La L in sede di deposizione dibattimentale resa all'udienza del 18 luglio 2018, riferiva, in sintesi, quanto segue:

- che conobbe D F ' in quanto abitavano vicini, nell'anno 2010;
- che i suoi genitori, sin da subito, si opposero alla sua frequentazione con D sapendo che aveva *"problemi di tossicodipendenza di carcerazioni ed alzava le mani alle sue ex fidanzate"* (cfr. pag. 4 trascr.);
- che, non ascoltando il consiglio dei genitori, iniziò una relazione sentimentale con D verso aprile-maggio 2010;
- che, già dopo pochi mesi di fidanzamento, sporse una prima denuncia contro D per percosse ed aggressioni, denuncia che poi ritirò essendo *"innamorata"* di lui e sentendosi *"in colpa"* (cfr. pag. 4 trascr.);
- che, dopo un periodo di carcerazione di E per altri fatti, riprese la loro relazione;

- che D nel corso della loro relazione, fece sempre uso ‘Wz *tanto alcol e tanta cocaina'[1]'' e* spesso usò violenza nei suoi confronti, tanto che presentò una nuova denuncia nel 2015 (cfr. pag. 5 trascr.);
- che nel marzo 2016, dopo la denuncia sporta da suo padre e da sua sorella, si trasferì in oer alcuni mesi, laddove E pur essendo gravato dalla misura del divieto di incontro, la raggiunse per alcun periodi, sicché continuarono la loro relazione anche in

- che ad agosto 2016 rientrò in Italia e, non potendosi rivolgere ai suoi genitori con cui non parlava neppure più (cfr. pag. 8 trascr.), chiese ai genitori di E se potessero ospitarla a casa dello stesso D sita in Milano nonostante fosse ancora in corso la misura cautelare a carico di D;
- che, a suo dire, rispettarono la misura cautelare, nel senso che quando lei era in casa E rimaneva fuori casa, ma che, di fatto, stavano ancora insieme;
- che la relazione ebbe termine il 16 settembre 2016, allorché accadde quanto di seguito testualmente riportato: *il 16 settembre c'è stata l'udienza preliminare in cui lui assolutamente mi diceva che io dovevo dire quello che diceva lui, che io dovevo chiedere la rimozione della misura cautelare perché l'amavo e perché stavamo insieme, questo sempre sotto minaccia: fallo se no botte. C’è stata l'udienza, io sono entrata non ho potuto parlare perché in quella circostanza non potevo parlare... uscita da lì ci siamo incontrati... e lui si è arrabbiato, ha ingiuriato contro di me dicendo che io avrei dovuto parlare... e mi ha tirato degli schiaffi, poi mi ha tirato le chiavi di casa sua e mi ha detto: vai a casa e aspettami che arrivo, io sono andata a casa sua il 16 settembre, dopo l'udienza, ho preso la valigia e sono andata via.. ”* (cfr. pag. 10 trascr.);
- che, andata via dall'abitazione di E ’ >ì recò per alcuni mesi presso l'abitazione di un'amica, dalla quale aveva paura anche solo ad uscire per il timore di incontrare D (Testualmente, pag. 11 trascr.: *“non l'ho visto perché non sono più uscita di casa, mi ha ospitato un'amica che abitava vicino a lui, un 50 metri a fianco di casa sua, mi ha ospitato e sono rimasta chiusa in casa per 10 mesi e uscivo soltanto scortata in macchina e non mi affacciavo neanche alla finestra perché poteva vedermi’fi*

- che l'uomo non sapeva lei dove fosse andata, sicché prese ad inviarle messaggi dal contenuto ingiurioso e/o minatorio anche perché lei non gli rispondeva nemmeno più al telefono;
- che temeva realmente per la sua incolumità, e dunque che D desse seguito alle sue minacce di morte, sia perché non riusciva *"più a contenere le sue reazioni"* (cfr. pag. 9 trascr.), sia perché sapeva che E in passato, era stato anche condannato per porto d'arma (un coltello da cucina);
- che, dopo una decina di mesi, trovò un posto di lavoro e si trasferì, sempre a Milano, ma in un'altra zona della città;
- che, tra le minacce dell'uomo, vi era anche quella di diffondere alcuni video raffiguranti i loro rapporti intimi, video girati volontariamente quando stavano insieme (cfr. pagg. 6 e 12 trascr.);
- che, in un messaggio, D minacciò di morte anche suo fratello A di soli 9 anni;
- che nel novembre 2016, quando abitava ancora presso la sua amica, iniziò ad andare da una psicologa, per quasi un anno, per i problemi causatile dalla relazione con D fr. pag. 18 trascr.);
- che, durante il periodo della sottoposizione di D ' alla misura cautelare del divieto di incontro, i due si relazionavano attraverso un falso profilo di Facebook, dove lei compariva con il nome di *"M Mi* ' (cfr. pag. 21 trascr.);
- che, ancora nel 2017, mandò alcuni messaggi a D; n risposta alle sue minacce e provocazioni, in quanto la sua volontà era che *"sparisse""* dalla sua vita (cfr. pag. 24 trascr.).

Orbene, la documentazione in atti fornisce un primo concreto riscontro alla genuinità ed attendibilità della persona offesa: emerge infatti dalla certificazione medica della Casa circondariale ove il F venne recluso, che lo stesso era "dipendente da cocaina", il che riscontra quanto lamentato dalla L circa il fatto che D facesse uso di *"tanta cocaina",* ed inoltre affetto da "sindrome ansioso depressiva e disturbo bipolare". A ciò si aggiunga che il certificato penale dell'imputato riscontra quanto lamentato dai genitori della L _ sin dall'inizio della relazione tra la figlia ed il F ' cfr. deposizione L pag. 4 trascr.: *.abbiamo cominciato ad uscire di nascosto dai miei genitori perché conoscevamo già l'elemento ...nel senso che aveva problemi di tossicodipendenza di carcerazioni ed alzava le mani alle sue ex fidanzate, quindi i miei genitori quando hanno saputo che lo frequentavo hanno cominciato ad opporsi..."),* in quanto effettivamente il F nel 2010, era già

stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali e minaccia.
Ulteriore e definitivo riscontro è costituito dal tenore degli sms inviati dal F sull'utenza in uso alla L
Di seguito si riporta, testualmente, il contenuto di tali messaggi.
31 ottobre 2016: *ti ammazzerò*
31 ottobre 2016: *troia vomita tutto bastarda*
31 ottobre 2016: *la paghi devi piangere rispondimi merda, infame ti ammazzo devi rispettarmi se divento così è colpa tua vedrai in aula ti ammazzo*
13 marzo 2017: *Ti faro male giuro prima o poi abke tra vent'anni ma ti scasso infamona...*
13 marzo 2017: *Ormai ai fatto il tuo manca a voce o porno e me ne fotti la rinnegata troia tu pou porno in rete*
15. marzo 2017: *Puttana di merda mai scassato, ammazzerò te picchiero A. ;*
16. marzo 2017 : *Prova a incularmi e vedi se sei più sporca di me.... ti umilierò, sparisci perché ti ammazzo*
16 marzo 2017: *puttana brava e qua le sbagli troia, qua ti meno veramente e vado dentro perché A deve piangere per te fai il tuo puttana, sparisci perché sai che ti scasso*
16 marzo 2017: *Menerò A.*
13 aprile 2017: *Puttana...la denuncia te la prendi tammazo la*
Ciò posto il f ne 11'interrogatorio reso il 25.9.17 agli atti, protestava la sua innocenza imputando viceversa alla L una condotta molesta e minatoria. Sosteneva che la donna, allorché rientrarono in Italia dalla , venne a conoscenza di un suo
"tradimento", sicché dapprima si allontanò da casa e poi prese a molestarlo con video-telefonate anche notturne e recandosi presso la sua abitazione, ove sapeva che era detenuto agli arresti domiciliari, per "*istigarlo"* ad uscire fuori onde poterlo poi denunciare per evasione. Aggiungeva, infine, che mai minacciò di divulgare i video intimi che avevano girato di comune accordo, anche se, in un *"attimo di rabbia"* dovuto alle molestie della donna, le disse testualmente: DEVI SMETTERLA DI VENIRE QUA SOTTO, DI MANDARMI MESSAGGI, MI DEVI LASCIARE IN PACE,

MI DEVI MOLLARE SE NO METTO LA NOSTRA RELAZIONE SU FACEBOOK.
Orbene, la protesta di innocenza manifestata dall'imputato non può che ritenersi evanescente e contraddittoria, ed invero: poiché i fatti in contestazione datano "dal 31.10.2016 al 05/05/2017", laddove il F veniva ristretto in regime di arresti domiciliari solo dal 29.5.17, le pretese "molestie" della donna correlate al tentativo di *"istigarlo"* ad uscire fuori di casa non possono certo giustificare gli sms - sopra riportati - inviati tra il 31.10.16 ed il 17.4.17, in quanto, a quell'epoca, il F non era in stato di detenzione domiciliare; il tenore minatorio e "rivendicativo" dei messaggi del 31 ottobre 2016 ('7/ *ammazzerò; la paghi devi piangere rispondimi merda, infame ti ammazzo devi rispettarmi se divento così è colpa tua vedrai in aula ti ammazzo"')* non appare certo compatibile con quanto preteso dal F ' - ossia che era la L a molestarlo e tormentarlo in quanto "arrabbiata" per il suo tradimento - mentre risulta del tutto compatibile con la versione resa dalla persona offesa, ossia che D aveva preso a cercarla telefonicamente e a perseguitarla una volta che lei si era allontanata da casa a settembre 2016.
D'altra parte anche le minacce di *"menare"* il fratellino della L non possono certo spiegarsi con il "disappunto" del F per il fatto che la donna non si rassegnasse alla fine della relazione sentimentale: sotto altro profilo va sottolineato, a definitiva conferma della attendibilità della persona offesa, che il primo procedimento penale scaturì dalle denunzie del padre e della sorella della L ma che questa, pur essendo già stata oggetto di violenze da parte dell'uomo come spiegato in sede di testimonianza, non volle denunciarlo, determinandosi poi alla denuncia solo quando il comportamento dell'uomo divenne per lei ingestibile ed in particolare quando, a seguito delle minacce rivoltele dall'uomo per determinarla a chiedere la revoca della misura cautelare, iniziò seriamente ad avere paura e a temere per la sua stessa incolumità fisica.
A fronte di simili convergenti risultanze indiziarie, pertanto, si reputa che i messaggi sottolineati dalla difesa, con cui la donna manifestava al F l'intenzione di fargliela pagare (sms del 5.4.17) e di odiarlo per tutto *"questo dolore che mi stai facendo provare"* (messaggio del 2.4.17), non siano affatto sintomatici di volontà calunniatoria, bensì, come convincentemente spiegato dalla persona offesa in sede di testimonianza, di

suoi sfoghi contro un uomo che aveva davvero amato e che invece le aveva rovinato la vita non sapendo far *"altro che bere e drogarsi"* (cfr. pagg. 23 e 24 trascr.).

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, pare opportuno premettere e rammentare quanto segue:

- integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis cod. pen., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (cfr. ad es., Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 45648 del 23/05/2013);
- ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 43085 del 24/09/2015);
- in tema di atti persecutori, la prova dell' evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 20038 del 19/03/2014).

Ciò posto non v'è dubbio che la condotta tenuta dal F - come visto reiteratamente offensiva, minatoria e lesiva della sfera privata e della libertà morale della L - abbia integrato gli estremi oggettivi del reato di cui all'art. 612 bis c.p., anche perché lo stesso tenore dei messaggi inviati dal F - gravemente minatorio e peraltro provenienti da un uomo già in passato condannato per maltrattamenti e violenze - dà debito conto della vera e propria *"paura"* che la donna riferiva di aver nutrito nei confronti di D tanto da aver temuto che l'uomo potesse davvero mettere in pratica le sue minacce di morte (cfr. pag. 9 trascr.), doglianze del tutto idonee, di per sé, a far ravvisare anche l'evento del contestato reato di cui all'art. 612 bis..

Provata, dunque, la penale responsabilità di F D in ordine al reato di cui all'art. 612 bis c.p. ascrittogli in rubrica.

Venendo alla determinazione della pena si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche - in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva nell'ambito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. - in ragione della riferita cessazione della condotta illecita dopo la denuncia del maggio 2017 e delle precarie condizioni psichiche in cui versava il Fi all'epoca dei fatti in contestazione, in quanto soggetto affetto da "disturbo bipolare e dipendenza da cocaina".
Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare F D alla pena di anni uno di reclusione.
All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

- al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p;
- al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile

LG C danni che si reputa di liquidare
definitivamente nella misura di euro 5000, ritenendosi tale somma costituire equo ristoro, secondo valutazione equitativa, al danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla persona offesa;

- al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile ex art. 541 c.p.p., spese che si liquidano come specificato in dispositivo conformemente alla corretta nota spese depositata dal patrono di parte civile in sede di conclusioni (con distrazione in favore dello stato anticipatario, ex HO DPR 115/02, attesa l'intervenuta ammissione della parte civile al gratuito patrocinio)

Si impone infine per legge, non trattandosi di corpo di reato o di cose pertinenti al reato per cui si procede, il dissequestro e la restituzione all'imputato avente diritto dei beni a lui sequestrati con verbale redatto dal C.to di PS " di Milano in data 28.6.2017.
Atteso quanto esposto e considerato

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
Dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 262 e 263 c.p.p.;

Ordina il dissequestro e la restituzione all'imputato avente diritto dei beni a lui sequestrati con verbale redatto dal C.to di PS '
di Milano in data 28.6.2017.
Visto l'art. 538 c.p.p.;
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, danni che liquida, definitivamente, nella somma di euro 5000.
Visti gli artt. 541 c.p.p. e 110 DPR 115/02;
Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano nella somma di euro 1100, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dello stato anticipatario.
Visto l'art. 544 c.p.p.;
Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.
Milano, 16.1.19

Il Giudice
Alessandro Santangelo

SENTENZA N. 712/2019

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 17 Aprile 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

N. 8215/2017
Notizie Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Delitto di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 2, c.p. perché, con condotte reiterate minaccia e molesta l'ex compagna M S , in modo da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura (come certificato dalle relazioni degli psicologi che l'hanno in cura), da ingenerare un fondato timore per l'incolumità della medesima e di sua figlia e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita (al punto da non uscire più a passeggiare per le strade del paese per timore di incontrarlo); in partle telefona reiteratamente sulla propria utenza cellulare, a casa ed anche sul posto di lavoro;

- le invia con cadenza giornaliera numerosissimi messaggi tramite whatsapp ed email non rassegnandosi al fatto che la loro relazione sia finita;
- in data 31.10.2017 si appostava sulla stessa via percorsa dalla persona offesa e la ingiuriava dicendole "auguri buon compleanno, 46, troia, brutta troia di merda";

- il 16.11.2017 faceva pervenire un sms sull'utenza cellulare della persona offesa dal contenuto minaccioso: "...vedi di finirla, altrimenti prendiamo seri provvedimenti. Ci siamo capiti bene. Smettila di fare la stronza, al prossimo segnale sei finita. Intesi";
- il 21.11.2017 faceva pervenire un sms sull'utenza cellulare della persona offesa dal

contenuto ingiurioso: " tu hai rovinato gli anni di un ragazzo che ti voleva molto bene., ti permetti di dire in giro che hai paura di uscire in paese perché hai una figlia? Ma ti rendi conto di cosa hai fatto. Sei una menomata mentale e una donne piccola di testa. Vendi i cani va cosi sei contenta. Che schifo che fai"; V

- le inviava una lettera manoscritta imbucandola nella buca della posta presente all'esterno della sua abitazione chiedendole nuovamente di riallacciare il loro rapporto;

fatto aggravato per essere stato commesso da soggetto che era stato legato da relazione affettiva alla persona offesa.

In dal 12.10.2017 (data di emissione della sentenza di condanna di primo grado a carico dell'indagato per il reato ex art. 612 bis cp RG n. 1999/2914) ad oggi (reato in corso); querela proposta il 28.10.2017, integrata il 2.12.2017

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Con l’intervento del P.M. Dott.ssa

dell’avv.
difensore della parte civile costituita S M

via
nata a il 1971, residente a

Le parti hanno così concluso:

P.M: Chiede la condanna dell'imputato a mesi cinque e giorni venti di reclusione, tenuto conto della scemata capacità dell'imputato ex articolo 89 codice penale.

P.C: chiede la condanna dell'imputato alle pene di legge oltre al risarcimento del danno in favore della p.c. quantificato in € 112.569,00. In subordine, chiede la concessione di una provvisionale non inferiore a € 30.000,00. Chiede infine la refusione delle spese legali quantificati in € 7.254,00.

Difesa: Produce sentenza irrevocabile a carico dell'imputato e nei confronti della stessa persona offesa. Si oppone alla richiesta di risarcimento danno biologico come richiesta dalla parte civile e chiede la condanna al minimo della pena, concesse le circostanze di cui l'articolo 89 c.p con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso ex art. 455 dal GUP in data 6.4.2018, si disponeva il rinvio a giudizio di B L L , chiamato a rispondere del reato ascritto in rubrica.
Al dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato, sottoposto alla misura del divieto di Con il consenso delle parti si acquisivano tutti gli atti d'indagine.
Si disponeva inoltre perizia in ordine alla capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dei fatti.
Dopo l'escussione del perito, all'esito del giudizio le Parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva secondo dispositivo riservando giorni novanta per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio.

La condotta istruttoria dibattimentale ha fornito chiari ed univoci elementi di reità nei confronti dell'odierna imputato in ordine alla condotta delittuosa ascritta.
Dagli atti d'indagine consensualmente acquisiti risulta che, immediatamente dopo l'udienza in cui veniva emessa nei confronti dell'odierno imputato, dal GUP presso il Tribunale di Pavia, la sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 612bis, 635 c.p. in danno di S M (ritenuti in continuazione con i reati di cui agli artt. 612bis, 610, 368 c.p. di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 1.3.2016 irrevocabile il 26.5.2016commessi in danno di altra persona offesa), lo stesso imputato poneva in essere un'altra serie di confronti della stessa persona offesa.
In particolare, nella querela in data 28.10.2017, la persona offesa riferiva che dal febbraio 2014, quando aveva sporto la prima querela contro l'ex compagno al 12.10.2017, giorno in cui era stata emessa la sentenza, il B non aveva mai smesso di inviare Sms, di chiamarla al telefono e di inviarle mail o lettere manoscritte che le faceva trovare nella buca delle lettere. La stessa precisava che tali condotte perduravano anche dopo l'emissione della sentenza richiamata; infatti il B inviava alla M continuamente mail e messaggi, seppure da un numero diverso, chiaramente riconducibili all'imputato perché del medesimo tenore di quelli inviati dallo stesso.
La donna spiegava di essere soggetta a continue crisi d'ansia e di panico e di seguire pertanto un percorso di psicoterapia da due anni; di aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita per evitare di incontrare il B che abita nel medesimo piccolo centro. Allegati alla querela vi é la stampa di alcuni messaggi sms e di alcune mail ricevuto nel più recente periodo. Si ricava dunque che dall'utenza , la M riceveva, con
frequenza ossessiva, messaggi ingiuriosi dal contenuto ingiurioso, o di scuse, o di recriminazioni, o di richiesta di tornare insieme:

- 14.10.2017 ore 18,18 "ciao, hai tradito i sentimenti di L e la fiducia anche di tutta la famiglia. Lui ti vuole bene e ti ha voluto bene di che stato pronto ad aiutarti sinceramente e col cuore... il fatto anche condannare e non sei riuscita ad avere un minimo di conversazione amichevole con noi.

Lui è stato tanto male perché ti vuole bene ed ha sofferto moltissimo per te. Potevate essere più in sintonia e andare d'accordo ciao G i";

14/10/2017 19.00 12 "scusami ancora una cosa: oltretutto l'hai preso doppiamente in giro sbloccando su Messenger e poi presentati messaggi in tribunale";

16/10/2017 11.00 35 "mi manchi, aspettavo un tuo messaggio";

- 16/10/2017 18.00 25: "era così bello e naturale volersi bene... io ho fatto sacco di sbagli.

Se si potesse riprovare? Col tempo".

20/10/2017 20.09: "io... sono qua e lo sai";

- 20/10/2017 ore 21.13: "... Diventare genitore, crescere interiormente, ed avere una responsabilità è una cosa bellissima";
- 21/10/2017 ore 21.36: "l'importante nella vita volersi bene, e io so che tu sei una brava persona";
- 26/10/2017 8.49: "prima fai l'amore come per anni e poi mi mandi in merda?? Eh no mia cara non si fa così sai";
- E-mail del 23/10/2017, proveniente dall'indirizzo . @ com" auguriamo alla sarà un felicissimo compleanno... E lo auguriamo anche a te per i tuoi prossimi ormai giunti 46 (come Valentino Rossi V.R. 46!!!!). col tempo si spera sempre che le persone diventano dolci e mansuete! Noi ti vogliamo bene, non abbiamo nessun rancore nei tuoi confronti, maiuscolo si spera che tu possa avere ancora un rapporto amichevole con noi, questo lo puoi fare e sapere solo tu. Ciao ! "

Dall'integrazione di querela in data 2/12/2017, risulta che S M in data : 10/2017 mentre stava uscendo di casa con la sua amica S C vedeva comparire il B che, dall'altra parte della strada, iniziava a urlare contro di lei "auguri di buon compleanno, 46 come Valentino Rossi, brutta troia di merda! "; l'uomo si allontanava solo quando la M gridava che avrebbe chiamato i Carabinieri, come in effetti faceva.

In data 16/11/2017, alle ore 21.34, la M riceveva dall'utenza visionato anche dalla P.G. operante, un messaggio SMS: "ascoltaci bene e molto attentamente, finiscila, smettila sul serio di fare denunce e segnalazioni ai carabinieri e dire che L ti molesta perché non ti ho fatto niente di male e tu gli hai rovinato gli anni più belli e non ti rendi neanche conto che lui ha ti solo cercato perché ti vuole bene e tu hai fatto la pessima donna. Quindi

vedi di finirla altrimenti prendiamo seri provvedimenti, ci siamo capiti bene. Smettila di fare la stronza. Al prossimo segnale sei finita. Intesi";
In data 21/11/2017, ore 21.50, la M riceveva una messaggio SMS dall'utenza
, visionato dalla P.G.: "tu hai rovinato gli anni migliori ad un ragazzo che ti voleva molto bene ... E ti permetti di dire in giro che hai paura di uscire in paese perché hai una figlia? Ma ti rendi conto di cosa hai fatto, sei una menomata mentale e una donna piccola di testa. Vendi i cani così sei contenta. Che schifo che fai".
Dal verbale di sommarie informazioni rese da C S , si trae conferma di quanto addotto dalla vittima rispetto all'episodio del 31.10.2017; la C infatti confermava che verso le ore 20,30, mentre scendeva da casa della M insieme a quest'ultima, il B compariva dall'altra parte della strada, urlando, appunto, "auguri di buon compleanno, 46 come Valentino Rossi, brutta troia di merda".
Dal verbale di sommarie informazioni rese in data 7.2.2018 da M S , si ricava che, anche dopo la presentazione delle querele sopra richiamate, il B continuava a mandare alla stessa SMS e-mail, nonché le recapitava una lettera scritta a mano.
Lo stesso il 25 e 29 gennaio 2018 chiamava la M in ufficio direttamente al suo interno ed ella riattaccava immediatamente. La frequenza dei messaggi e delle mail era la pressoché settimanale, con picchi in alcuni giorni in cui scriveva tutto il giorno.
Venivano acquisite da parte dei Carabinieri di , le relazioni psicologiche redatte dai centri che avevano avuto in cura la parte offesa, in cui si dà atto e di un disturbo

In quella sede venivano acquisiti ulteriori messaggi ed e-mail inviati dal B alla M
A titolo di esempio:
Mail 27.1.2018 : ": Vorrei un tuo consiglio: secondo te come si fa per reprimere il bene naturale che si prova per una persona?? È una cosa che mi sta chiedendo tutti giorni da quando ti conosco!! Forse probabilmente si tratta proprio di amore incompreso!!! ke sfiga!! Io ce la metto tutta credimi!

Mail 24.1.2018: “ciao!... Ho solo una cosa da dire... ti interessa se ti fa piacere avere e mantenere una vera amicizia come!?? Se decidi... Fammi sapere in qualche modo. Io sono qua. ATTENZIONE: questo non vuol dire chiedere la carità chiaro! È solo un modo per dimostrarti rispetto bene ciao grazie”
SMS del 1.1.2018 “Ma dio santo mi vuoi scrivere?”
SMS del 1.1.2018 “ma tu come ti permetti di farmi soffrire in questo modo? Non hai un po' di vergogna di rimorsi con te stessa? Fatti un esame di coscienza. Che io me lo sono fatto” SMS del 30 gennaio 2018 20.00 19 “kissà se un giorno vorrai ancora dedicarmi la tua attenzione... E fare l'amore ancora con me??!!! Sarebbe bellissimo”.
In atti é stata acquisita anche una lettera manoscritta ricevuta dalla M dopo la presentazione della querela. Si riportano alcuni stralci: “sei riuscita a farmi condannare ma non hai ottenuto nessun risarcimento! Insomma i soldini non sono arrivati! Bene! Ma questo non è quello che conta, bensì quello che veramente conta sono le parole che ti sto per dire”... “io ti amavo, ti volevo bene ma facevo in modo praticamente in modo sbagliato! Poi sono subentrate le ossessività e le gelosie e logicamente tutto andato a puttane!”... “in tutta questa storia ti voglio solamente dire che ti ho sempre voluto un mondo di bene e amato veramente. Solo che adesso lo posso fare in modo giusto, da sereno, capisci? È tutto diverso. Non ti sto chiedendo niente! Niente!”.
Ancora, nel verbale di integrazione di denuncia orale in data 9/7/2018, La M riferiva
che, dal mese di marzo 2018, Il B continuava a inviarle SMS dai numeri e
, prodotti in atti; il B la chiamava anche in ufficio, direttamente al suo numero interno. Lo stesso la chiamata diverse volte sul cellulare, tanto che la denunciarne bloccava il numero. A titolo di esempio si riportano alcuni messaggi:
SMS del 14.3.2018: “buonasera S , Sono G non L quindi tranquilla... Volevo dirti che abbiamo saputo che dopo il processo che anche tu non hai avuto momenti belli e hai crisi legate a! fatto di aver paura di incontrare lui in giro eccetera... ci dispiace molto volevamo dirti di stare serena e non preoccuparti più per lui. Non ti cerca più e non viene neanche più al paese e nei luoghi vicini a te. Quindi devi stare pure serena, noi abbiamo rispetto

per te sappilo. Ti auguro belle cose e se vorrai parlarmi in futuro fallo pure, buona serata".
SMS del 13.6.2018: "ma S scusa dimmi se uno ti vuole bene per tutta la vita se speciale per lui... Cosa deve fare con te spiegami??? Ho capito benissimo che vuoi essere lasciata in pace non vuoi rotture... ma non riesce a conversare come ancora alcune volte d'amica??? Ciao grazie spero che sei serena e lucida";
SMS del 19 giugno 2018 "guarda che comunque a parte gli scherzi... Non devi mai dico mai avere timore o paura di me... perché io sono la persona che ti voglio bene e a cui manchi di più di tutti... Hai capito bene! Ciao".
In merito al grado di imputabilità del B al momento in cui veniva realizzata la condotta contestata, deve darsi conto delle risultanze della perizia disposta, sulla quale ha relazionato il dott. C all'uopo incaricato.
Segnatamente il perito, confermando le conclusioni riportate nella propria relazione acquisita in atti, tramite colloquio con l'interessato e la disamina della documentazione sanitaria (Relazione clinica deserto di 23/5/2018; Verbale di commissione medica per accertamento dell'handicap dell'Asl di 11/9/18; referto di visita ambulatoriale del 27516 presso l'ambulatorio di psicologia di i; Breve relazione dello psichiatra del CPS di • in data 3/11/2016; Relazione psichiatrica Dott. D R datata 6/8/2013; Relazione di dimissione della comunità terapeutica C di datata 5/5/2017; fogli scritti a mano dal periziando), ha riscontrato nel B "un'immagine di sé impoverita instabile, un debole senso di autostima, emozioni irragionevolmente notevoli, con sentimenti di disperazione o di gioia incontenibile. Mostra difficoltà a raggiungere obiettivi personali e scarsa capacità di autoriflessione. L'empatia risulta compromessa con difficoltà a comprendere l'altro è riconoscerne sentimenti. Mostra di non essere in grado di prendere in considerazione il punto di vista delle persone a cui si attacca sentimentalmente, attaccamento che diventa ossessivo e pieno di risentimento. Il timore sempre l'abbandono con tendenza idealizzare l'altro ma se non contentato svalutarlo e arrivare ad aggredirlo. Si aggiungono la la labilità emotiva, l'impossibilità senza critica è vera mentalizzazione, la tendenza depressiva con sentimenti cronici di vuoto, l'ostilità con i sentimenti di rabbia in risposta ad offese presunte".

In tale quadro il perito ha concluso per una diagnosi thè disturbo di personalità di tipo borderline.
Di talché il perito, attingendo dalla storia clinica del B , ha precisato che l'odierno imputato, seppure capace di partecipare coscientemente al processo, è affetto da un vizio parziale di mente, che consente di ritenere, in relazione al momento di commissione dei reati in contestazione, una capacità di intendere e di volere fortemente scemata ma non esclusa, essendo lo stesso al momento della commissione del fatto affetto da alcolismo cronico con grave destrutturazione della personalità.
Lo stesso perito ha pure riconosciuto la non pericolosità sociale del B , essendo assente una sintomatologia prettamente psicotica attiva essendo in corso una terapia in grado di contenere la patologia del B i che viene appoggiato dalla famiglia che sta cercando di aiutarlo seguendolo nel percorso di cura e offrendogli un riferimento lavorativo utile.
Orbene tenuto conto di tali emergenze processuali e degli accertamenti sanitari appositamente espletati, deve essere formulato un giudizio di colpevolezza a carico dell'odierno imputato, essendo stato dimostrato che lo stesso perpetrava la condotta di reato oggetto di addebito versando in una condizione di vizio di mente solo parziale di per sé non idoneo a scongiurare l'imputabilità a suo carico dell'azione criminosa in contestazione.
Ed invero alcun margine di dubbio può riservarsi in merito alla verificazione dei fatti di reato perpetrati in danno della M la quale ha descritto il fatto in modo preciso ed é apparsa particolarmente credibile, apparendo .
A suffragare la credibilità della vittima, soccorrono le dichiarazioni dell'amica della persona offesa, nonché la documentazione - mail e messaggi - acquisita agli atti.
Perché la fattispecie incriminatrice di atti persecutori in parola possa ritenersi integrata occorre infatti che siano state poste in essere reiterate condotte di molestia e minaccia, e che tali condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o dei congiunti, o ancora l'abbiano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.
L'istruttoria processuale ha dato prova di tale situazione, risultando dalla testimonianza della persona offesa che l'imputato, inviando messaggi, mail,

lettere, effettuando telefonate ripetutamente alla persona offesa, dal contenuto talvolta affettuoso, talvolta ingiurioso, talvolta minaccioso, ingenerava nella vittima un perdurante stato d'ansia e la costringeva ad alterare le proprie abitudini di vita, dato che l'imputato giungeva a disturbarla più volte sul luogo di lavoro e si presentava sotto casa.
Della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi.
Deve essere dunque affermata la pena responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.
Il reato come da richiesta della difesa può ritenersi in continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GUP presso il Tribunale di Pavia emessa in data 12.10.2017, irrevocabile il 13.3.2018, essendo evidente espressione di un medesimo disegno criminoso.
Ciò posto, il buon comportamento processuale (acquisizione consensuale atti a vantaggio della speditezza del procedimento) consente di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
Tenuto inoltre conto delle conclusioni prospettate dal perito, ricorre nella specie l'attenuante di cui all'art. 89 c.p..
Le predette attenuanti bilanciano in termini di equivalenza la recidiva contestata.
Visti pertanto tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., appare congruo irrogare la pena di mesi 4 di reclusione a titolo di continuazione con la pena inflitta con la sentenza predetta.
All'affermazione della penale responsabilità segue, obbligatoriamente per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. I precedenti a carico dell'imputato ostano alla concessione di benefici.
Visti gli artt. 185 c.p., 538 e 540 c.p.p., dalla accertata responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'imputazione, deriva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile non essendo provato nel suo preciso ammontare.
Tenuto conto del danno da stress prolungato patito dalla persona offesa, pare equo condannare il giudicabile al pagamento di una provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p, liquidata in Euro 6.000,00.
Consegue ai sensi dell'art. 541, comma 1 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese relative all'azione civile in favore della suindicata

Parte Civile che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

L L responsabile del reato ascritto e ritenute le circostanze attenuanti

generiche e il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. equivalenti all'aggravante e alla recidiva e ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del GUP presso il Tribunale di Pavia emessa in data 12.10.2017, irrevocabile il 7.3.2018, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione a titolo di aumento per continuazione della pena irrogata con la predetta sentenza, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva che liquida in Euro 6.000,00.

Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione diparte civile che liquida in euro 2.500,00 oltre a spese generali ed accessori.

Motivazione entro 90 giorni.

Pavia, 17.4.2018

nei confronti

di:

Al **, G nato in Romania il in frazione , via del numero**

Assistito e difeso di fiducia da

avv., presente.

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 17 Aprile 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2111/2017 R.G.
Trib.

N. Memoriale
SENTENZA N. 716/2019
N.
4514/2017
Notizie
Reato

IMPUTATO

Artt. 81 cpv., 572 c.p., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, maltrattato il figlio minorenne convivente A C S (i '2006),
la figlia minorenne convivente A li G< (n. 2001) e la moglie
A L , sottoponendo l'intero nucleo familiare ad un sistema di abituali
vessazioni, violenze fisiche e verbali ed umiliazioni dal 2014 in permanenza attuale.
In particolare, l'indagato poneva in essere i seguenti episodi di violenza e minaccia:

- Obbligava il figlio ad alzarsi alle cinque del mattino per esercitarsi in alcune materie scolastiche;
- impediva al minore di svolgere qualsiasi attività extrascolastica (sport, gite scolastiche feste di compagni), obbligandolo a mangiare in pochi minuti senza mai
alzare la testa dal piatto;
- al fine di non farlo uscire a suo insaputa gli tagliava i capelli a strisce in modo da farlo vergognare;
- in numerose occasioni percuoteva il mio con schiaffi e pugni per punirlo a causa del rendimento scolastico, a suo dire scarso;
- se la moglie o la figlia tentavano di frapporsi al fine di tutelare il minore venivano spintonate, percosse e minacciate di venire picchiate;
- sovente brandiva un coltello minacciando di suicidarsi in caso di intervento delle FF.OO..

In tal modo instaurando a danno delle parti lese un sistema di vita caratterizzato da violenza e prevaricazione e così cagionando alle stesse penose condizioni di vita, tanto da portare il figlio minore a episodi di malessere e vomito di sospetta natura psicogena.
In 1 dal 2014 in permanenza attuale. Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Laura Tumiatti e dell'avv. . difensore della Part Civile Li A , nata in Romania il 1979 personalmente *e* in qualità di madre esercente la protesta genitoriale sui minori A C Si, nato a il 2006 e

A; I G i,nata in Romania il 2001. Residenti in frazione , via numero. Le parti hanno così concluso: P.M: Chiede la condanna dell'imputato ad anni due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. P.C: ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e per l'effetto, condannarlo alle pene di legge oltre al risarcimento dei danni causati alla p.c. chiedendo l'assegnazione di una provvisionale di € 10.000. Ha chiesto inoltre la refusione delle spese legali della p.c. quantificate in € 2.495,10 come da nota spese depositata in udienza. Difesa: ha chiesto la riqualificazione del reato in abuso di mezzi di educazione e in subordine, concesse le circostanze attentuanti generiche condanna al minimo della pena e doppi benefici di legge se concedibile

MOTIVAZIONE

Con decreto ex art. 455 c.p.p in data 25.9.2017, veniva disposto il giudizio nei confronti di Achiamato rispondere del reato ascritto in epigrafe. Al dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato dell'imputato, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, successivamente revocata, preliminarmente si costituivano parti civili le persone offese, L A , CS A ,1 G A Dopo l'apertura del di battimento e l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, si procedeva all'escussione dei C S , neuropsichiatra infantile, di cui veniva acquisita la relazione, F L B i, S E All'udienza successiva venivano escusse B A , di cui veniva acquisita la relazione con il consenso delle parti, A L ; con il consenso delle parti venivano acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese dai figli dell'imputato. l'imputato si sottoponeva ad esame. All'esito del giudizio le parti concludevano come riportato a verbale ed il Giudice decideva secondo dispositivo, riservando giorni 90 per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio. Dalla completa disamina dei documenti acquisiti e dalle testimonianze assunte è chiaramente emersa la penale responsabilità dell'odierno prevenuto per le condotte di reato oggetto di contestazione. I principali dati d'accusa a carico del prevenuto sono stati fomiti dalle dichiarazioni della persona offesa Costei ha riferito di essere arrivata in Italia dalla Romania all'inizio degli anni 2000, lasciando l'imputato con la figlia G _ nel paese di origine; di aver lavorato alle dipendenze di una famiglia nella zona di come babysitter fissa. In quel periodo l'imputato era molto preoccupato che la teste si stesse rifacendo una vita in Italia; dunque nel 2006 decise di raggiungerla e poco dopo ebbero il secondo figlio, C In seguito il marito, che lavorava come cantante in chiesa, tornò in Romania con il figlio. La famiglia si riunì a di] nel 2012. L'imputato non lavorava; dal 2015, trovò un impiego tre volte alla settimana per quattro o cinque ore, mentre la teste lavorava dodici ore al giorno. Dunque l'imputato si occupava dell'educazione dei figli; era un padre severo, certo non solare, ma alla A non raccontavano niente di particolare. Si occupava in modo esclusivo del rapporto con gli insegnanti, dei colloqui e controllava i compiti e il rendimento dei figli. Accadde poi che nel mese di giugno 2017, alla fine della quinta della scuola primaria, C ebbe 7 di inglese nella valutazione finale. Da quel momento la teste iniziò a vedere il figlio molto pallido; al mattino le chiedeva di non andare al lavoro

e piangeva. Poiché vomitava, la donna chiese al marito di chiamare il pediatra, che diagnosticò una influenza intestinale.

Qualche giorno più tardi, la figlia grande della coppia, G , spiegò alla madre che il padre era arrabbiato per il voto di inglese e che tutte le mattine picchiava C

Qualche giorno dopo la teste tornò a casa all'ora di pranzo e trovò il bambino particolarmente pallido e senza le forze per andare a tavola.

Nel pomeriggio, dovendo tornare al lavoro, chiese alla sua amica e vicina di casa S E se potesse venire a fare visita al bambino; la S vedendo il bimbo

decise di portarlo all'ospedale, dove la A li raggiunse.

I medici spiegarono che gli esami andavano bene; consigliarono dunque, per meglio inquadrare il malessere del bimbo, di trasferirlo all'ospedale di nel reparto di

Pediatria.

Una volta che il minore venne ricoverato a , intervennero dunque una psicologa e un'assistente sociale, con le quali il bambino iniziò a raccontare di quanto subito dal padre.

riferì in particolare che aveva paura del padre e delle sue botte che cercava di non uscire dalla stanza, tanto che urinava in una bottiglia di plastica.

Emerse che l'A costringeva il bimbo a scrivere pagine e pagine di testi che ricopiava su un quaderno; che aveva fatto lo stesso con Gì e poi aveva smesso concentrandosi su C

In merito al periodo pregresso, la teste ha spiegato che anche quando l'imputato e il figlio erano in Romania, ebbe il sospetto che l'A avesse picchiato il bambino fino a fargli uscire il sangue dal naso; ma egli negò dicendo che era caduto mentre era in campagna.

La donna ha soggiunto che l'A costringeva i bambini a stare a tavola con la testa bassa; in un'occasione in cui aveva provato a ribellarsi e a dirgli di lasciarli liberi, le aveva tirato un piatto addosso intimandole di non contraddirlo in quanto egli era il padre e quindi comandava.
Una sera di gennaio, la teste, rincasando, sentì il bimbo piangere; si cambiò e lo raggiunse nella camera da letto trovando l'A che lo stava colpendo con pugni sulla testa. Tentò di fermarlo, venne spinta contro lo specchio e si tagliò un piede; trovò la forza d dare uno schiaffo al marito che minacciò di ucciderla. Poi l'A prese il coltello, lo puntò contro se stesso dicendo che si sarebbe ucciso. Infine si allontanò in auto.
La teste ha spiegato che l'imputato non permetteva ai figli di uscire; in un'occasione tagliò malamente i capelli a *C*< per farlo vergognare davanti agli amici in modo che non avesse voglia di raggiungerli in cortile a giocare.
La donna ha ammesso di aver visto una volta il bambino livido in volto; aveva protestato con il marito il quale aveva ricominciato a colpire il bimbo; si era posta quindi davanti per proteggerlo dicendogli che avrebbe chiamato i carabinieri.
Ha precisato che venne colpita dal marito soltanto nei casi in cui intervenne per difendere i figli.
Tanto risulta anche dai verbali di sommarie informazioni rese dai figli dell'imputato consensualmente acquisiti agli atti.
In particolare C , nato il 2006, riferì che alla fine della scuola il papà lo costringeva ad alzarsi alle 5 del mattino, ma anche durante l'anno scolastico doveva sempre studiare; era terrorizzato dal padre perché lo picchiava su tutte le parti del corpo, sia con la mano aperta che con il pugno, che una volta con la cinghia. Gli chiedeva di smettere piangendo ma lui continuava a percuoterlo. Doveva stare seduto a copiare testi sul quaderno dalle ore 5 all'ora di pranzo e dopo pranzo ricominciare. Disse che poche volte le botte lasciarono i segni e che davanti alla madre il padre non lo picchiava.
Soggiunse inoltre che l'A gli tagliò i capelli in modo irregolare perché non aveva finito i quaderni, dicendogli che in tal modo non avrebbe avuto voglia di uscire. Raccontò che non poteva andare dagli amici o alle feste, né fare sport e che nessuno era mai venuto a casa sua.

Così anche la figlia G , nata il 2001, riferì le medesime circostanze, spiegando che dallo stesso era obbligata a sistemare la casa, a studiare, a seguire gli ordini del padre, mentre il fratello doveva stare chiuso in casa a copiare testi sui quaderni. Riferì che entrambi erano costretti dal padre anche a fare flessioni ed esercizi sportivi.
Confermò che C veniva picchiato e che la madre in un'occasione si tagliò con il vetro dello specchio per difenderlo. Confermò l'episodio del taglio dei capelli.
Quanto riferito dalle persone offese ha trovato puntuale riscontro nella deposizione di S E!
La stessa ha premesso di conoscere la famiglia dell'imputato da qualche anno abitando nei pressi della loro abitazione.
Inizialmente ebbe occasione di vedere solo l'imputato e aveva l'impressione che gli altri componenti restassero nascosti; in seguito invece conobbe tutto il nucleo familiare e fece amicizia con *h* L
La teste, che per i suoi studi aveva cognizioni di pedagogia, si accorse immediatamente di qualcosa di strano.
Un giorno infatti andò a casa loro a prendere un caffè e non vedendo i bambini chiese di poterli conoscere; a quella richiesta avvertì una tensione tra i coniugi; poi vide giungere i bambini molto tesi e impettiti.
In un'altra occasione invitò tutta la famiglia a cena; fu molto affettuosa con i bambini e G si mise a piangere senza motivo e tremava, mentre C non alzò mai lo
sguardo.
La teste ha soggiunto che i figli dell'imputato sono due bambini molto intelligenti e diligenti a scuola; che ciò nonostante l'A non li faceva uscire, costringendoli sempre a studiare.
In seguito l'imputato iniziò a lavorare insieme al marito della S ; diceva sempre
che il piccolo era in castigo per il rendimento scolastico, qualche volte ammise di averlo colpito con schiaffi, tanto che la teste e suo marito tentarono di dissuaderlo.
In merito al ricovero in ospedale di C , la teste ha spiegato di essersi recata a casa A su richiesta di L che era molto preoccupata per C ; di averlo trovato con la testa rasata a strisce, molto prostrato, che vomitava succhi

gastrici. Lo portò all'ospedale, ove dopo i primi accertamenti, venne dirottato all'ospedale di ove
stette ricoverato a lungo.
Dopo il fatto le persone offese si appoggiarono molto alla S ; in particolare
G , che si legò molto alla teste e al marito, raccontò di essere stata percossa molto dal padre per via della scuoia, anche con calci all'addome che l'A le dava utilizzando le scarpe anti infortunistiche.
Le raccontarono che il bambino veniva colpito di frequente e che la madre interveniva per difenderlo prendendo colpi a propria volta. In un caso L , intervenuta in difesa del figlio, si fece male con i vetri dello specchio.
Infine ha soggiunto che attualmente ha interrotto i rapporti con A L , con la quale ha litigato.
Quanto addotto dalie persone offese ha trovato confronto anche nella esposizione di C S , neuropsichiatra infantile preso la UONPIA della ASST di ed all'epoca consulente per la pediatria di
Costei ha riferito di essere stata chiamata dai colleghi della pediatria di nel luglio del 2017 per valutare il C , che accusava vomito e aveva già fatto vari accertamenti dal punto di vista pediatrico che erano risultati negativi; in particolare i colleghi, che lo vedevano molto introverso e molto triste, sospettavano che manifestasse un vomito di tipo psicogeno.
La teste visitò il bambino in presenza della mamma. Il bambino fisicamente si presentava pallido, con gli occhi aionati. Era triste.
Quando gli chiese la causa del malessere, anche rispetto agli episodi di vomito, il bimbo raccontò che, da quando era a casa da scuola, essendo iniziate le vacanze estive, era costretto dal padre a svegliarsi al mattino molto presto per scrivere dei quaderni e che se non ubbidiva, veniva sgridato o picchiato.
Soggiunse che gli veniva il vomito nel momento in cui la mamma, alle sette e mezzo del mattino, doveva andare via da casa per andare a lavorare perché, all'idea di stare poi a casa col papà, si sentiva molto male.
11 bimbo nel corso del colloquio si mise a piangere ed era visibilmente scosso, in una situazione di sofferenza psicologica importante, testimoniata dall'alterazione emotiva lampante dovuta al fatto di parlare dell'argomento.
La mamma, presente al colloquio, riferì inoltre che il papà da sempre era molto severo con il bambino, che pretendeva una resa scolastica molto alta,

cosa che pretendeva anche dalla sorella, la quale a sua volta era molto stressata per questo aspetto.
La A spiegò che che il l'imputato era molto severo e proibiva ai figli di uscire, di andare a vedere gli amici.
In particolare C non poteva uscire in bicicletta ed la *A* era quindi costretta a
farlo uscire quando il papà non c'era, per potergli dare la possibilità di fare delle esperienze sia di socializzazione che di attività.
La A soggiunse ancora che in altri momenti l'imputato aveva colpito il figlio con degli schiaffi al volto, in un'occasione in particolare facendolo cadere per terra. La mamma si era buttata su di lui per difenderlo e che dopo quell'episodio, la mamma aveva deciso di lasciare il marito, però il marito aveva minacciato il suicidio, per cui la non era andata avanti nella decisione.
Proprio riscontrando una sofferenza importante, la teste ritenne di proseguire il ricovero del bimbo per prolungarne l'osservazione, nonché per avviare eventualmente un'ulteriore valutazione eventualmente per fare degli approfondimenti proprio sullo stato emotivo, monitorare gli stati emotivi del ragazzino e poi attivare l'assistente sociale del reparto di pediatria dell'ospedale per avviare tutte le procedure di tutela per il minore.
Invece P L B , insegnante della scuola primaria di , ha dichiarato
che C frequentò la scuola primaria, con qualche difficoltà perché era molto vivace e
faceva fatica a stare nel banco, anche se con un profitto discreto, essendo un bimbo molto intuitivo e intelligente. In seguito, dalla terza elementare divenne più discontinuo, dimenticava a casa il libro, dimenticava il diario, pur continuando ad avere buoni voti.
La maestra gli era molto affezionata e il bimbo era allegro con lei. Nell'ultimo anno notò che quando prendeva un voto un più basso, tipo sei e mezzo, andava molto in crisi; in un'occasione in cui una insegnante segnò il voto sul diario, lo scolorino per nasconderlo ai genitori e le insegnanti si preoccuparono.
Qualche volta lo videro con un ematoma sull'occhio, ma il bimbo spiegò che era caduto.

In un’altra occasione la teste si stupì perché, incontrandolo per il paese con il padre, C si mostrò molto teso e non la salutò affettuosamente, come sempre, mostrandosi timoroso di qualcosa.
Ulteriori riscontri a quanto addotto dalla persona offesa sono infine derivati dalla testimonianza di B A , psicoioga, psicoterapeuta, formata in psicologia giuridica forense, la quale ha premesso di aver coadiuvato il pubblico ministero nell’ascolto del minore e di aver assistito anche all’ascolto della madre dello stesso nel corso delle indagini.
La stessa ha spiegato di aver rilevato nel ragazzino uno stato psichico deflesso; in particolare C non pianse, quindi non manifestò una sofferenza diretta, ma era
assolutamente percepibile che gli argomenti di cui si stava trattando muovevano emozioni interne, e vi era cioè un aumento dell'emotività interna proprio circoscritta ai fatti narrati.
Il ragazzino aveva difficoltà ad approcciare alcune narrazioni; per tono dell'umore, per tono della voce, per movimenti fisici e corporei, non sopportava di narrare quelle cose, anzi era molto rallentato, per quanto puntuale e preciso.
La teste ha precisato che in casi simili se il soggetto è messo in un ambiente rassicurante e contenitivo, poterebbe avere un funzionamento assolutamente adeguato, dunque possibile che a scuola no avesse manifestato il proprio malessere.
Nel corso dell’esame l’imputato ha ammesso di aver colpito in alcune occasioni il figlio con schiaffi in faccia e con sculaccioni; ha ammesso di averlo costretto a scrivere pagine di quaderni precisando di averlo fatto con l’unico scopo di fargli apprendere l’italiano.
Inoltre riteneva di punirlo perché anche da scuola le maestre gli facevano capire che spingeva i compagni e dava la colpa ad altri e non aveva un comportamento adeguato.
Quanto alla punizione, consistente nello scrivere trenta volte un testo, ha spiegato che durante l’anno scolastico il bambino non riusciva mai ad eseguirla, e che pertanto decise di rimandare la punizione a dopo la fine della scuola.
C però, alla fine dell’anno, non eseguì il compito richiesto, cambiava i quaderni, strappava i fogli, gli mentì più volte, provocando la reazione del padre.

Ha ammesso infine di aver capito che il figlio lo temeva, ma di non aver capito che il vomito manifestato fosse di natura psicosomatica, pensando invece che si trattasse di un virus.
In atti sono stati acquisiti i quademoni scritti dal bimbo consegnati dalla A in sede di denuncia.
Orbene tanto premesso in punto di fatto appare compiutamente dimostrato l'assunto accusatorio formulato nei confronti dell'odierno prevenuto.
L'odierna imputazione ha infatti ottenuto precisi riscontri nelle dichiarazioni delle persone offese, le quali hanno fornito versioni dei fatti intrinsecamente coerenti e ricche di dettagli nonché perfettamente sovrapponibili.
Tali dichiarazioni risultano perfettamente riscontrate dalla testimonianza della S , particolarmente attendibile avendo interrotto l'amicizia con la persona offesa, la quale ha dato atto di aver appreso dalle persone offese un'analoga versione e che ebbe occasione di osservare direttamente alcuni comportamenti dell'A. ; ulteriore riscontro é pervenuto dalla testimonianza della C , che apprese le medesime circostanze direttamente dal bimbo, nonché dalla madre, in occasione del ricovero del minore.
La piena attendibilità delle vittime risulta pure suffragata dalle ulteriori emergenze di causa, ossia dalla documentazione sequestrata, consistente in quademoni manoscritti con testi ripetitivi.
D'altra parte i singoli comportamenti oggetto di contestazione sono stati ammessi anche dallo stesso imputato, seppure egli abbia sostenuto di aver soltanto portato avanti il proprio compito di educatore, ritenendo di dover intervenire per migliorare il comportamento del minore.
Ebbene, le suddette emergenze di causa danno atto che l'odierno imputato costrinse i figli a scrivere pagine di quaderni, a non uscire con gli amici, a stare con la testa bassa a tavola; se non eseguivano quanto richiesto li percuoteva con schiaffi e calci, colpendo anche la moglie se interveniva per difenderli. E' emerso che il piccolo C aveva un timore talmente forte del padre da sviluppare una patologia fisica ed una sofferenza psicologica definita "importante" dalla psicologa che lo ebbe in cura. La stessa sofferenza venne dallo stesso manifestata in sede di ascolto nel corso delle indagini e dunque a una certa distanza di tempo dai fatti.
Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per la condotta di maltrattamenti sia a danno della moglie e dei figli , essendo

chiaramente emerso che egli sottoponeva per un lungo periodo le vittime ad una serie di sofferenze morali in modo che i singoli atti vessatori erano uniti tanto da un legame di abitualità, quanto dalla coscienza e volontà di porre in essere tali atti e non solo, come addotto dalla difesa, ad una situazione di tensione, come testimonia lo stato psicologico del minore di cui si é detto.
Viceversa non pare potersi ravvisare nel comportamento dell'imputato il reato di abuso dei mezzi di correzione, invocato dalla difesa condividendosi l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui, "In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 cod. pen." (cfr. Da ultimo *Sez.*
3 -, *Sentenza n.*17810*del* 06/11/2018 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275701 - 01).
Ciò posto, considerando che lil buon comportamento processuale mantenuto dall'imputato, gli possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. visti pertanto tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.p., appare congruo irrogare nei confronti dell'imputato la pena di anni uno mesi quattro di reclusione (p.b. per il reato più graveanni due di reclusione, diminuita ex art. 62bis c.p. alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione), cui segue per legge la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.
Trattandosi di soggetto incensurato l'imputato può fruire dei doppi benefici di legge.
Visti gli artt. 185 c.p., 538 e 540 c.p.p., dalla accertata responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'imputazione, deriva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile non essendo provato nel suo preciso ammontare.
Tenuto conto del danno dovuto alle vessazioni patite dalle persone offese, pare equo condannare il giudicabile al pagamento di una provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p, liquidata in Euro 5.000,00.
Consegue ai sensi dell'art. 541, comma 1 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese relative alfazione civile in favore della suindicata

Parte Civile che liquida in euro 1.710,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

responsabile del reato ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena anni uno ed mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.
Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva che liquidata in Euro 5.000,00.
Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione diparte civile che liquida in euro 1.710,00, oltre a spese generali ed accessori.
Motivazione entro 90 giorni.
Pavia, 17.4.2"'°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

AL V° DEL P.G. SEZIONE IX PENALE TRAMITE SICP IN DATA

in composizione collegiale composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Mariolina Panasiti - presidente
dott.ssa Valeria Recaneschi — giudice estensore dott. Fabio Processo- giudice

alla pubblica udienza del 22.01.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(art. 544 e ss. c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di

nato a ' il i residente in ,
via . presso lo studio del difensore;
detenuto per questa causa presente-,
Difeso di fiducia dagli aw. ti e . del foro di

presentì-,

IMPUTATO

A. delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. e 61 n. -11 quinquies, perché con più condotte singolarmente: sussumibili nei delitti di minacce e di percosse, maltrattava la compagna V] C _ Y ed il figlio minore M L segnatamente, e a titolo meramente esemplificativo:

- proferiva, nei confronti della compagna, frasi del tipo "ti faccio fuori, prima a te, poi ai tuoi figli e poi alla tua famiglia. Tu non sai chi è mio padre. Tu non mi conosci perché io non sono tanto normale", "io sono tuo marito mi dovrai tenere per l'eternità, non me ne frega niente se mi faccio quarant'anni di galera";

- **in occasione del suo compleanno, il .2016, e in altre occasioni durante riunioni di famiglia minacciava di morte la compagna: in particolare, riferiva alla madre della: V che se la figlia avesse osato lasciarlo e/o avesse intrattenuto altre relazioni l'avrebbe uccisa;**
- **nel giugno del 2016, circa tre settimane prima della nascita della secondogenita, a seguito della scoperta della compagna circa la sua abitudine di sniffare cocaina, le si rivolgeva minacciandola di morte se avesse osato diffondere la notizia ("stai zitta altrimenti ti ammazzo");**
- **in diverse occasioni la afferrava per i capelli e la minacciava che se l'avesse lasciato le avrebbe buttato dell'acido sul viso o le avrebbe dato fuoco;**
- **tra il 2016 e l'estate dei 2017 poneva in essere molteplici episodi di violenza fisica,**
- **a seguito di futili diverbi, consistenti nel percuotere la compagna mediante pugni, afferrandola per i capelli, prendendola a calci all'altezza della pancia mentre era incinta (e -.scagliandosi contestualmente contro mobili e suppellettili, lanciando oggetti e prendendo a calci porte e sedie): a: titolo esemplificativo, nell'estate del 2016, senza alcun motivo, percuoteva con un pugno la testa della compagna incinta in presenza del figlio minore I minacciandola di non raccontare a nessuno l'episodio;**

-in un'occasione, mentre la compagna incinta si trovava ad un pranzo di famiglia a C si presentava sotto casa intimandole di scendere con tono aggressivo; entrata in macchina la afferrava chiedendole di consegnarli il primo figlio perché voleva portarlo via; ne nasceva una colluttazione e quando la compagna cercava di uscire dall'auto, accelerava rischiando di farle colpire la pancia sul cruscotto;

- **dopo la nascita del primogenito I (I 1.2015), fumava dentro casa alla presenza del neonato sia sigarette che spinelli;**
- **in diverse occasioni picchiava il figlio L sulle mani e sulla testa, e gli si rivolgeva con frasi del tipo "scemo di merda, guarda che e cosi che si trattano le donne, perché le donne sono schiave", "sei uguale a tua madre scemo di merda", nonché "sei handicappata come tua madre".**

Con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p. per aver commesso il fatto in presenza e in danno di un soggetto minore di anni diciotto e nei confronti di donna incinta.
Commesso in M tra il 2015 e 1'11.07.2017.
Con recidiva reiterata ex art. 99, co. 4.

B. del defitto p. e p. dagli artt. 81, 609 *bis,* 609 *-ter* n. 5 *quater* c.p. perché, appena dopo il parto della compagna, la costringeva ad avere rapporti sessuali da lei non voluti - e altresì- vietati dal medico per un periodo pari a 40 giorni dal parto - minacciandola che, in caso di rifiuto , avrebbe cercato altre donne, nonché minacciando di morte lei e i figli (capo di imputazione così modificato all'udienza del 10.1.2019.

Con l'aggravante prevista dall'art. 609 *ter* n. -quater, per aver - commesso il fatto nei confronti di persona a lui legata da una relazione affettiva.
Commesso in data prossima all'11.07.2017.
Con recidiva reiterata ex art. 99, co. 4.
C. delitto p. e p. dall'art. 612 - bis commi 1 e. 2 perché., successivamente alle condotte di cui al capo A) e dopo la cessazione della convivenza, con condotte reiterate minacciava e molestava l'ex compagna V C Yi " 'ti modo da cagionarle uno stato di forte timore per l'incolumità: propria, dei suoi figli e dei suoi familiari; nella fattispecie, non rassegnandosi, alla nuova sistemazione della compagna e dei suoi due figli, trasferitisi presso l'abitazione della madre di V C<

- **sita in C poneva in essere una serie di comportamenti minatorie aggressivi. Segnatamente:**
- **in data 12.08.2017, al rifiuto della V di prestargli dei soldi, la insultava e minacciava ("sei una merda. Sei diventata**

marcia. Te la faccio pagare");

- **in più occasioni si presentava sotto casa della madre della compagna in stato di alterazione, urlando al fine di vedere i suoi figli, e minacciandola che se non fosse scesa l'avrebbe uccisa; in particolare:**
- **in data 16.08.2017 verso le ore 5:00 del mattino, si presentava presso**

l'abitazione di C B, dove alloggiavano la compagna e i due figli, e iniziava a suonare insistentemente il citofono; alla risposta della compagna di allontanarsi dall'abitazione il M iniziava ad

urlare in maniera molesta, tanto forte che le urla si udivano in tutta la strada;

- **in data 5.10.2017 intorno alle ore 4.00 del mattino, si presentava sotto l'abitazione e con atteggiamento aggressivo pretendeva di vedere i suoi figli; al rifiuto della moglie, intimorita da possibili atteggiamenti aggressivi, rimaneva nei pressi dell'abitazione fino alle ore .13.00;**
- **in data 28.10.2017 alle ore 03:05 del mattino, si presentava nel cortile dell'abitazione di residenza della ex compagna *V.* C[1]**
- **in Milano in via - dove, occasionalmente ospitati**

dalla stessa, alloggiavano il fratello e la fidanzata - suonando con insistenza il citofono per circa 15/20 minuti con l'intento di parlare con lei accompagnato da un altro soggetto con il viso coperto da un cappuccio;

- **in data 04.01.2018 M dopo aver più volte contattato i**

familiari della compagna, si presentava nuovamente presso l'abitazione, citofonando con insistenza, e trattenendosi sotto casa fino all'arrivo dei Carabinieri;

- **in più occasioni passava sotto la casa di proprietà della compagna in**

Via F _ soprattutto di notte, facendo una sorta di

ronda al fine di controllare i movimenti della stessa;

- **in data 16.12.2017, verso le ore 24, verosimilmente smontava il pannello**

di vetro della porta d'ingresso dell'intero stabile sito in dove vivono la compagna e i figli;

- **in data 20.12.2017, verso le ore 3 del mattino, con l'aiuto di altri tre soggetti ancora ignoti, appiccava un incendio sul pianerottolo del primo piano della palazzina - in prossimità dall'appartamento in uso alla compagna, ai suoi figli e ai genitori della donna - mediante lo spargimento di un'ingente quantità di alcool che si espandeva, tramite la fessura della porta,, fino all'interno dell'abitazione;**
- **in data 04.01.2018, dopo aver più volte contattato i familiari della compagna, si presentava nuovamente presso l'abitazione, citofonando con insistenza, e trattenendosi sotto casa fino all'arrivo dei Carabinieri.**

Con l'aggravante prevista dall'art. 612 *bis* co. 2, per aver commesso il fatto in qualità di persona che è stata legata da ima relazione affettiva alla persona offesa. Commesso a partire dal luglio 2017 in (> e in
I. **i fino al 04.01.2018.**
Con recidiva reiterata ex art. 99 co. 4.

D. delitto p. e o. dagli artt. 81, 624-bis c.p. perché, avendo indebitamente tratteniate) le chiavi dell'appartamento di proprietà della ex compagna, vi si introduceva a sua insaputa e prelevava una cospicua quantità di beni ed effetti personali tra i quali una lavatrice, un divario, gioielli in oro, caricatori per cellulare, generi alimentari di ogni tipo.

Commesso in accertato in data 28.08.2017.
Con recidiva reiterata ex art. 99, CO: 4.

Con l'intervento del P.M. dott.ssa Monica Di Marco.
Con l'intervento dalle P.C. C ' ~ Yi in proprio e quale esercente la potestà genitoriale dei figli (controllare) minori Li M e „ My , con l'avv. C<

CONCLUSIONI DELLE PARTI

II. pubblico ministero chiede *" concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva, ritenuto più grave il reato di cui al capo b) e*

considerata la continuazione, chiede la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusioni. .
Il difensore della P.C. deposita conclusioni scritte e nota spese.
Il difensore avv. C ' chiede " *per il capo a) assoluzione con formula piena, per il capo b) l'assoluzione con formula piena, per il capo c) rileva che trattasi di 4 episodi, per il capo d) chiede* l'assoluzione" il difensore avv. K [1] chiede " *per i capi b) e d) l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per i capi a) e c) l'assoluzione quantomeno ex art. 530 comma H.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Gup presso il Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, con decreto ex art. 429 c.p.p., ha rinviato a giudizio M. A. con l'imputazione meglio indicata in epigrafe per l'udienza del 4.12.2018, dinanzi a codesto Tribunale, in composizione collegiale.
In tale sede, presente l'imputato, veniva aperto il dibattimento con le richieste di prova delle parti, ammesse dal T previa valutazione di ammissibilità e rilevanza.
L'istruttoria dibattimentale veniva svolta, attraverso l'escussione dei testi introdotti dal P.M. e dalla difesa, attraverso l'esame dell'imputato e mediante acquisizione di atti, con il consenso delle parti e documenti.
Terminata l'istruttoria le patti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

<u>Valutazione del materiale probatorio</u>

E' utile qualche premessa sulle tecniche di valutazione dell'abbondante materiale raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale al fine di motivare in modo più compiuto come si è giunti a ritenere provata la ricostruzione della vicenda che verrà riportata.
La deposizione di tutti i testi del P.M. ascoltati merita di essere valutata positivamente sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare un interesse di costoro a deporre il falso.

Con particolare riferimento all'esame della p.o. è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della stessa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che tuttavia deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 Ud).

Calando detti principi nel caso di specie non può non evidenziarsi come la persona offesa sia parsa, oltre che molto sofferente nel ripercorre gli anni di convivenza con l'imputato, priva di qualsivoglia intento calunniatorio nei confronti del predetto. Del resto nessuna significativa contestazione è stata effettuata dalla difesa ex art. 500 c.p.p. e talune incertezze nelle cadenze temporale degli accadimenti, spesso superate facendo riferimento all'età del figlio, è sintomo di spontaneità del narrato tenuto conto che le condotte maltrattanti si sono protratte per diversi anni.

Inoltre, la circostanza che la p.o., in occasione dell'intervento effettuato dagli operanti presso la abitazione dei genitori il 16 agosto, abbia negato di aver subito condotte maltrattanti da parte del M. non è di
per sé significativa in quanto, nonostante la domanda le fosse stata fatta dagli operanti in separata sede si trattava comunque di un momento in cui in loco era presente l'imputato, persona verso la quale provava timore. Non può escludersi che in quella fase non intendesse denunciare il compagno nonché padre dei suoi due figli, non avendo mai deciso di denunciarlo prima ed essendosi limitata, al fine di evitare i suoi agiti aggressivi, esclusivamente ad abbondonare la abitazione familiare, peraltro di sua proprietà.

Nemmeno, come prospettato dalla difesa, può seriamente attribuirsi alcun valore al contenuto dei post sul wall del profilo facebook della p.o. nei quali, nel periodo in cui la stessa subiva gli agiti

violenti del compagno, dichiarava, con riferimento al proprio *status* di sentirsi *"felici e "innamorata"*.
Del resto che la p.o. fosse profondamente innamorata del proprio compagno non può essere revocato in dubbio perché , in caso contrario, non avrebbe sopportato per un così lungo periodo i comportamenti aggressivi dello stesso. Inoltre la p.o. ha spiegato che nessuno della propria famiglia era a conoscenza della condizione di disagio nella quale stava vivendo con la conseguenza che queste esternazioni sui social media servivano anche per fugare ogni dubbio da parte dei suoi familiari, in ordine alla tranquillità del rapporto con il M
Parimenti il fatto che M abbia trascorso una settimana di vacanza nel mese di giugno 2017 con la V ' e i suoi familiari non appare di per sé significativo in quanto, come noto, nell'ambito di una relazione connotata da condotte maltrattanti ben possono essersi periodi di tranquillità.
Molteplici sono poi i riscontri forniti dagli altri testi del P.M. e della P.C.
Si tratta fondamentalmente dei familiari di Y VI C alcuni dei quali, come il fratello I F e la cognata C R hanno assistito personalmente ad alcuni episodi nei quali l'imputato ha ingiuriato la p.o. e l'ha strattonata. Altri membri del nucleo familiare, invece, come la madre della p.o., sono stati tenuti all'oscuro delle dinamiche disfunzionali esistenti tra p.o. e imputato sino al momento della rottura del rapporto. Solo dopo aver fatto ritorno a casa, difatti, la V] C è riuscita, nel
tempo, a confidarsi con la mamma e a riferire quanto occorsole durante la sua relazione con il Mi
Per quanto riguarda poi la attendibilità del teste L Fi V] C
' ~, della quale la difesa dubita ritenendo che lo stesso abbia mentito in merito all'avvenuto incontro con il padre del M
va
osservato quanto segue. Il teste ha riferito di aver notato M,

C< ’ , alla guida di una autovettura, che inseguiva, per un certo tratto
di strada, il pullman sul quale si trovava. Pur non avendo saputo indicare con precisione la data in cui si è verificato tale incontro lo ha collocato nel periodo di svolgimento degli stage scolastici, che si tenevano nei mesi di gennaio e febbraio. M. C come documentato dalla
difesa, è stato soggetto a provvedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione con ordinanza del 20.2.2019, a far data dal 25.1.2018, in quanto colto, il 24.1.2018, nella flagranza del reato di furto aggravato. Orbene è di tutta evidenza che il dato della carcerazione del M avvenuta il 24.1.2018, data dell’arresto in flagranza, non
può inficiare la attendibilità del teste potendo ragionevolmente ritenersi che il fatto sia avvenuto alla fine del mese di gennaio.
Con particolare riferimento poi alle condotte dell’imputato dopo la cessazione della convivenza, va invece osservato che i componenti del nucleo familiare V’ C hanno avuto modo di assistervi personalmente.
Per contro il contributo conoscitivo apportato dai testi della difesa è in parte irrilevante. La deposizione resa da M G madre dell’imputato, ha consentito di appurare, oltre al rapporto altamente conflittuale con la nuora, tanto che da aver instillato il dubbio nel figlio in merito alla paternità della secondogenita, e con la consuocera, la scarna conoscenza delle dinamiche familiari dalla quale sarebbe stata in parte esclusa.
I testi Mf C che nella prospettiva difensiva rappresenterebbe l’alibi per la serata del 25 luglio, notte in cui l’imputato avrebbe violato la misura del divieto di avvicinamento, ha affermato di essersi congedato dall’imputato intorno alle due di notte.
Poiché la p.o. ha dichiarato di aver notato l’imputato in macchina nei pressi della sua abitazione dopo le tre di notte (orario in cui il padre di solito andava al lavoro) è di tutta evidenza che il dato temporale introdotto dal teste non è incompatibile con quanto affermato dalla p.o.

Il teste J , al contrario, corrobora il narrato della p.o. in quanto, il predetto, nel riportare le frasi minacciose riferite all'imputato dal fratello della p.o., in un incontro del tutto occasionale preso un locale notturno, evidenzia la sussistenza di rapporti oltremodo tesi tra le parti, proprio in ragione del comportamento pregresso serbato dall'imputato. Infine dal contenuto della deposizione resa da D A come si specificherà meglio in seguito, non può affermarsi con certezza che l'imputato non fosse presente nei pressi della abitazione della p.o. la notte del 19 dicembre ma semmai che non vi è prova positiva della sua presenza. A ciò si aggiunga che la assenza di traffico telefonico per l'intera serata è circostanza, tenuto conto dell'ormai frequenza con cui i telefoni cellulari generano traffico telefonico e telematico, alquanto singolare.

La versione dei fatti fornita dall'imputato in sede di esame non è affatto credibile. L'unica sua ammissione, oltre alla asportazione dei beni custoditi all'interno della abitazione di via è l'utilizzo di cocaina, circostanza però negata in sede di interrogatorio di convalida. A ben vedere M si limitato a negare i comportamenti maltrattanti e le violenze sessuali, anche se ha ammesso di aver avuto rapporti consensuali la compagna a distanza di circa 50 giorni dal parto, e ha giustificato le visite presso il domicilio della famiglia V C con la necessità di fare visita ai figli, quanto ai rapporti sessuali, tenuto conto che il parto è avvenuto in data 11 luglio non si comprende come tali atti si siano possano essersi consumati verso fine agosto, in un momento in cui la p.o. viveva presso i genitori e i rapporti erano oltremodo tesi tra le parti.

Quanto alle visite domiciliari l'orario notturno in cui esse avvenivano è del tutto incompatibile con il fine di fare visita ai proprio figli.

La ricostruzione dei fatti

Ciò premesso in punto di valutazione della prova al fine di ricostruire la vicenda che ci occupa è opportuno muovere dalla deposizione della p.o. VC Y la quale ha riferito di aver conosciuto
l'imputato nel 2012, in occasione dell'acquisto della propria abitazione sita in Milano, via in quanto il M. svolgeva la
professione di agente immobiliare.
La relazione tra i due non era iniziata subito ma circa un anno dopo la conoscenza. Nel 2013 il M e la V C iniziavano una convivenza nella abitazione del primo in via 1
Fino al 2014 la relazione non presentava alcuna criticità. Tuttavia, nel 2015, durante il periodo in cui la p.o. si trovava in stato interessante e

cessava di svolgere la propria attività lavorativa, l'atteggiamento dell'imputato nei confronti della p.o. mutava significativamente. A partire da tale periodo la coppia si trasferiva nella abitazione di proprietà delle p.o. sita a zona
Dapprima l'imputato, che spesso tornava a casa dal lavoro particolarmente nervoso, assumeva un atteggiamento di prevaricazione nei confronti della compagna profferendo frasi del seguente tenore *"Sai che d'ora in avanti devi fare tutto quello che ti dico io", "tu farai quello che ti dico io, perché sennò altrimenti ti faccio fuori, ti faccio partorire, puoi anche adesso, se io ho vaglici'*. Il predetto non lesinava nei confronti della compagnia epiteti quali *"Stronca di merda, scema, handicappata, peruviana di merda"* o minacce del tipo *"tifaccio fuori, ti butto l'acido in faccia'*.
Il M era anche geloso della compagna tanto che chiedeva spiegazioni in merito alle telefonate ricevute e le controllava il telefono.
Una sera, sempre nel periodo della prima gravidanza della p.o., il M , dopo ave controllato nella pentola cosa avesse preparato la
compagna, la colpiva con una schiaffo profferendo le seguenti parole *"questa merda hai cucinato",* poi rovesciava il contenuto della

pentola per terra e obbligava la p.o. a raccogliere il cibo e a pulire il pavimento, sputandole addosso.

Le ingiurie e le offese avvenivano con cadenza settimanale.

In diverse occasioni l'imputato percuoteva la A O con schiaffi o tirandole i capelli, altre volte scagliava le vettovaglie contro il muro.

Alla domanda del P.M. se avesse mai reagito alle aggressioni del marito la p.o. ha replicato *"no, perché io avevo tanta paura di lui, perché lui se mi si buttava addosso, pugni in testa mi faceva così, una cosa..."* (trasc. ud. 13.12.2018 pag. 20).

Nel 2016, quando il figlio della coppia, nato nel mese di ' 2015,
aveva circa sei mesi, M comunicava alla compagna che dovevano recarsi a casa del padre dell'imputato. Ivi giunti AL A ' si chiudeva nella stanza a parlare con il padre C il quale, una volta uscito dalla stanza si scagliava sulla p.o. dicendo *"disgraziata, bastarda, hai rovinato mio figlio"* tentando di colpirla. La donna, aiutata dalla madre di M. C riusciva ad allontanarsi dalla abitazione e attendeva in strada il compagno il quale, dopo circa mezz'ora, usciva dalla abitazione del padre.

Durante il tragitto di ritorno l'imputato si rivolgeva alla compagna, scossa da quanto accaduto, nei seguenti termini *"di che cosa piangi esagerata!' " staitene zitta scema di merda... fai rimanere zitto ^uo flf[10]'"*(riferendosi al fatto che anche il piccolo L piangeva). Poi la colpiva con un pugno sulla spalla e la minacciava dicendo *"adesso quando torniamo a casa di faccio conoscere chi sono io".*

A seguito della aggressione subita da G M. la p.o. sporgeva denuncia nei confronti del suocero.

La presentazione della denuncia, e soprattutto il fermo rifiuto a ritirarla, nonostante le richieste in tal senso da parte dell'imputato, comportava un ulteriore aggravamento nei rapporti di coppia.

Quando la p.o. era in attesa del secondo figlio, nel mese di dicembre 2016, scopriva che il proprio compagno faceva uso di cocaina. Alle rimostranze dalla stesse espresse l'imputato replicava *"allora che cosa mi devi dire tu? Tu non hai capito, io sono il capo qua, di casa. Tu non i devi*

dire assolutamente niente, non farmi arrabbiare, ti faccio fuori peruviana". Nella medesima circostanza la colpiva con un pugno alla testa. Poi si recava nella camera da letto del figlio prendeva una pistola e la puntava in direzione della p.o. dicendole *"Adesso ti faccio vedere chi sono io, e ricordati sempre che io sono il capo di casa, comando io. Devi fare tutto quello che ti dico io, perché sennò altrimenti ti faccio fuori prima a te, ammalo la tua famiglia e a tuo figlio"* (trascr. ud. 13.12.2018 pag. 170).

Il 10 luglio 2017 l'imputato scagliava contro la p.o. una stufetta colpendola alla gambe. Nella medesima giornata la p.o., che era in stato avanzato di gravidanza, perdeva liquido amniotico e veniva accompagnata all'ospedale ove partoriva il giorno seguente. Una volta rientrata a casa dopo la degenza l'imputato pretendeva dalla compagna di avere rapporti sessuali e ciò nonostante la stessa non volesse e avesse avuto la prescrizione medica di astenersi dai rapporti per 40 giorni, a causa del parto e dei punti causati dalla episiotomia.

Ciò nonostante l'imputato riusciva ad ottenere diversi rapporti sessuali sia usando minaccia *("se non ti alzi dal letto faccio fuori i tuoi figli"*) sia con violenza consistita nel prendere la donna per i capelli.

L'utilizzo di violenza fisica da parte dell'imputato talvolta era rivolta anche nei confronti del figlio L che veniva colpito con scappellotti.

Quanto alla figlia minore l'imputato non la prendeva nemmeno in braccio mettendo altresì in dubbio di esserne il padre.

M era anche molto geloso della compagna tanto che in alcune occasioni le controllava i vestiti, inclusi gli indumenti intimi, al fine di scoprire eventuali tradimenti.

Poiché la situazione familiare non migliorava V C Y decideva di allontanarsi da casa trovando rifugio presso la abitazione dei genitori per poi far ritorno, dopo pochi giorni, nella casa di B su richiesta dell'imputato che la rassicurava in merito al proprio contegno futuro.

Poiché però il M che abusava anche di sostanze alcoliche, reiterava le proprie condotte maltrattanti ingiuriando la p.o. con epiteti quali *"puttana, merde?',* minacciandola di morte e

percuotendola *("lui mi tirava sempre dei pugni, degli schiaffi, mi tirava i capelli',* trascr. ud. 13.12.2018 pag. 171), nel mese di agosto 2017 la predetta si allontanava definitivamente da casa trasferendosi dai genitori.

Va osservato, con particolare riferimento alla descrizione del momento in cui la p.o. si determinava ad abbandonare il tetto coniugale, che la stessa è stata imprecisa avendo riferito dapprima di essersi allontanata da sola e solo su contestazione del P.M. ha confermato quando dichiarato in sede di indagini, ossia di aver contattato il fratello perché la accompagnasse. Circostanza questa poi confermata dallo stesso fratello.

Dopo essersi trasferita dai genitori la p.o. ha ricevuto moltissime telefonate e visite, non gradite, da parte dell'imputato, il quale si recava presso la abitazione dei genitori della V prevalentemente in orario notturno, chiedendo di parlare con la ex compagna e nonostante il fermo rifiuto della stessa.

Il M effettuava anche diverse chiamate alla stessa, in alcune

occasioni con identificativo della chiamata nascosto, e le inviava messaggi con contenuto offensivo o talvolta tentando di ricucire la relazione con minacce (*"offese, mi diceva che quello... aspetti, c'è una parola che lui sempre... che lui.. .Ah ecco, che se io non ritornavo con lui, che io ero una colpevole, perché lui si farà fuori, che lui si doveva ammalare"* dep. ud. 13.12.2018) .

In diverse occasioni la p.o. aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.

In particolare la notte del 16 agosto l'imputato si era recato sotto la abitazione dei genitori della V C ?.d era rimasto in

loco sino alla mattina tanto che alle 7 interveniva una pattuglia dei CC.

Invero l'intervento era stato richiesto sia dalla p.o. che dall'imputato il quale lamentava che la compagna non le consentisse di vedere i figli.

Su invito degli operanti tra i due avveniva un incontro chiarificatore.

In quella circostanza la p.o. negava di essere mai stata maltrattata dall'imputato.
Il 28 agosto 2017, recatasi presso la abitazione di via per recuperare un gioco del figlio L , constatava che tutti i mobili ivi custoditi erano stati asportati. La p.o. ha precisato che non vi erano segni di effrazione e l'imputato era ancora in possesso delle chiavi della abitazione. Aveva sospettato che potesse essere stato il M. a
commettere il furto perché in più occasioni la aveva minacciata dicendole *"ti lascio nella merdd'*.
Come detto, nel mese di agosto sino al mese di dicembre 2017 l'imputato si era recato diverse volte presso la abitazione dei genitori della V
C. t citofonando, principalmente in orario notturno,
chiedendo di parlare con la p.o. e minacciando di togliersi la vita se la p.o. non fosse tornata insieme a lui.
In particolare, nel mese di ottobre 2017, in occasione del compleanno della VC dopo aver stazionato diverso tempo nei
pressi della abitazione, le aveva lasciato un mazzo di fiori.
La p.o. riceveva così tante telefonate non gradite da parte dell'imputato che si era determinata a cambiare numero di telefono.
Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre la persona offesa, che dormiva nel salotto della casa della madre, verso le tre di notte si svegliava accorgendosi che vi era del fumo che entrava da sotto la porta di ingresso. Svegliava quindi i familiari che intervenivano, in particolare il fratello, che riusciva a spegnere il fuoco. Quindi la p.o. si affacciava al balcone dell'appartamento (che si trovava al primo piano e affacciava su strada) e vedeva quattro soggetti che indossavano un cappuccio uno dei quali, con ai piedi delle adidas grigie blu e rosse, diceva *"corri corri'*. La teste ha riferito di aver riconosciuto in quel soggetto il Mf sia per averne individuato la voce sia perché la scarpe dallo stesso indossate erano del tipo di quello in uso allo stesso.

A seguito della denuncia sporta dalla p.o. nei confronti dell'imputato veniva disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. e, in data 31.7.2018, l'aggravamento a seguito della violazione della stessa da parte dell'imputato.
Con riferimento a questo ultimo episodio la p.o. ha spiegato che una notte, mentre il padre, che svolgeva il lavoro di autotrasportatore e iniziava il lavoro la notte, si stava recando a prendere il proprio mezzo, raggiungeva il padre, unitamente alla madre e alla sorella, per portargli delle pillole che si era dimenticato. Facendo ritorno verso casa notava una autovettura che marciava a fari spenti sulla quale vi era , quale trasportato, il M La macchina accelerava e il M faceva alla p.o. un cenno di saluto con la mano.
A domanda del P.M. la VI C ha spiegato che, a causa del comportamento tenuto dall'imputato, ha dovuto modificare le proprie abitudini di vita. La stessa è stata costretta a cambiare il proprio numero di telefono e la serratura dell'appartamento di via Nemmeno cammina più per strada da sola ma sempre accompagnata dai fratelli.
Inoltre ha avuto timore che l'imputato potesse far del male a lei e ai propri figli.
C C D V L A madre della p.o., ha spiegato di non aver mai ricevuto le confidenze della figlia in merito ai comportamenti del M se non dopo la nascita della seconda nipote A allorquando la figlia aveva fatto rientro a casa.
Con particolare riferimento all'ultimo periodo di convivenza tra l'imputato e la figlia, la teste ha spiegato che subito dopo la nascita della bambina Y era andata a casa della mamma per poco tempo, poi aveva fatto ritorno presso la abitazione coniugale per poi abbandonarla definitivamente verso la metà del mese di agosto.
La figlia le aveva raccontato delle percosse solo dopo l'episodio del furto in abitazione avvenuto nel mese di agosto 2017.
Dopo l'interruzione della convivenza tra il M e la figlia aveva visto diverse volte il primo stazionare sotto la propria abitazione. Verso le 5 del 16 agosto l'imputato aveva suonato insistentemente il

citofono chiedendo di parlare con la ex compagna. Alle richieste di desistere, anche in considerazione del fatto che tutti gli occupanti la abitazione stavano dormendo, il M. esplicava *"non mi interessa, aliami la*
Y che voglio parlare con lei... è colpa tua e di tuo marito, che le mi ha mollato. Ve la faccio pagare (Cfr. trasc. Ud. 13.12.2018 pag 122).
Diverse volete il M aveva citofonato di notte chiedendo di parlare con Y tanto che i vicini si erano lamentati. In una occasione era salito sino alla porta di casa dicendo "w *devo bruciare, vi devo amm appare a tutti" (* Cfr. trasc. Ud. 13.12.2018 pag 122).
M tentava anche di contattare Y telefonando insistentemente ai suoi familiari. Su specifica domanda del P.M. la teste ha precisato che l'imputato chiedeva esclusivamente di parlare con Y

Quanto ad episodi maltrattanti nei confronti di L la teste ha riferito di essere stata presente in una circostanza quando il bambino aveva rovesciato l'acqua in macchina e l'imputato aveva apostrofato la compagna dicendo *"eh, devi stare attenta con questo qua, questo è uno scemo, un imbecilli'.*

Su specifica domanda della P.C. la teste ha riferito che la figlia le aveva poi confidato di essere stata costretta contro il suo volere a subire rapporti sessuali.

M I è intervenuto presso la abitazione della famiglia Vi O ~ in C inviato dalla Centrale operativa, su richiesta sia del M. he della madre della p.o.
Il primo si lamentava che la ex compagna ostacolasse le visite dei figli minori. C LA invece, dichiarava di temere per la incolumità fisica della figlia e dei nipoti in quanto il M. suonava insistentemente chiedendo di voler vedere i propri figli a tutti i costi. In quella occasione imputato e p.o. si chiarivano e quest'ultima negava agli operanti di aver subito agiti maltrattanti da parte del M
VC L F fratello della p.o., ha assistito ad alcuni episodi in cui l'imputato aveva proferito minacce nei confronti della sorella del seguente tenore:" *prima ammalo te, poi i*

bambini, e poi tutta la famiglie?' (trasc. Ud. 13.12.2018 pag. 141).
In una occasione, essendosi innervosito perché non aveva i soldi per le sigarette, la aveva tirata per i capelli. Aveva anche sentito ingiurie quali *"puttana"*.
Aveva anche notato dei lividi sul corpo della sorella, la quale inizialmente però non si era confidata con lui. Poi gli aveva raccontato che veniva percossa dal compagno tanto che lui, insieme alla fidanzata, cercavano di passare del tempo con lei.
Aveva poi accompagnato la sorella presso la abitazione di Via quanto la stessa si era accorta che era stato asportato quasi tutto il mobilio.
Una sera, quando si trovava con la fidanzata presso la abitazione della sorella, la quale ormai si era trasferita dai genitori, il NL aveva
dapprima citofonato. Il teste si era quindi affacciato alla finestra e aveva notato il M che passava sotto casa con la macchina, in
compagnia di altri due soggetti, suonando il clacson.
La notte del 16 dicembre era a casa dei genitori quando veniva svegliato dalla sorella che gridava *"fuoco, fuoco"*. Lo stesso si adoperava per spegnere le fiamme che stavano bruciando la porta di ingresso della abitazione. Notava poi la sorella affacciata al balcone che le riferiva di aver riconosciuto il compagno dalla voce e dalla scarpe. Anche lui aveva sentito delle voci ma non aveva riconosciuto il M.
Durante il periodo degli stage scolastici, che il teste ha collocato nei mesi di gennaio — febbraio 2017, avrebbe visto il padre di M in auto che seguiva per un certo tratto il pullman sul quale veniva trasportato.
A specifica domanda della P.C. il teste ha riferito di aver visto l'imputato in alcune occasioni schiaffeggiare il figlio e rivolgergli epiteti quali *"scemo", "sei uguale a tua madre"*.
C R compagna di V C L
Fi dal mese di settembre 2015 ha assistito ad alcune occasioni in
cui il 1VL aveva offeso Y dicendole che era

"handicappata" come il figlio L e che fosse una *"peruviana di merda"* La teste ha ricordato un episodio in cui, in occasione della festa di compleanno del piccolo L , il M , non trovando il proprio portafoglio,
aveva accusato la compagna di essere una ladra. All'inizio non aveva dato peso alla cosa perché sembrava che Y stessa desse poco importanza ai comportamento del compagno. Poi, invece, l'atteggiamento della p.o. era mutato, era diventata triste e spesso piangeva tanto che la C cercava
di farle compagnia.
Altre volte aveva visto l'imputato trascinare la p.o. per i polsi o per i capelli o tirarle degli schiaffi. Gli agiti aggressivi si direzionavano anche nei confronti del figlio L : veniva schiaffeggiato ed insultato.
Poiché spesso si trovava a casa del compagno durante la notte, dopo la cessazione della convivenza, capitava che il M
citofonasse la notte o
che stazionasse sotto il portone.

- C > L N' ' ha riferito di aver assistito ad un episodio

in cui L che era ancora piccolo perché aveva da poco iniziato a
camminare, aveva tirato, come per gioco, uno schiaffo al papà il quale di tutta risposta aveva tirato uno schiaffo al bambino facendolo piangete.
Aveva anche sentito in alcune occasioni l'imputato ingiuriare la sorella con frasi del tipo *"troia, puttana"* o minacciarla di buttarle l'acido in faccia.
L'ultima volte in cui aveva visto l'imputato era alle 3 di notte, quando stava portando il cane sotto casa, in compagna della cognata.

- O S: A ' fratello di Y ha riferito di aver

assistito in un'unica occasione in cui l'imputato aveva colpito la sorella con uno schiaffo. A fronte delle sue rimostranze la sorella lo aveva giustificato dicendo che stavano scherzando. Era presente anche all'episodio in cui il JXL
aveva colpito il figlio L :on una sberla.

La versione fornita dall'imputato

L'imputato ha fermamente negato di aver mai ingiuriato o percosso la compagna. Ha ammesso di aver iniziato a far uso di cocaina dopo la nascita di Li incolpando peraltro il fratello della p.o. di averlo iniziato all'uso.

Quanto alla contestazione di violenza sessuale ha affermato di aver avuto rapporti consensuali con la compagna circa 50 giorni dopo la nascita della figlia A: _ "

L'imputato ha poi spiegato il motivo per il quale la compagna aveva litigato con il suocero. Difatti suo padre e il padre della V i avevano prestato 1800 euro ciascuno ai propri figli per l'acquisto di una autovettura. Poiché a seguito di un vertenza dinanzi al giudice del lavoro la \ oltre ad essere stata reintegrata sul luogo di lavoro, aveva avuto un risarcimento di 30.000 euro, e aveva così restituito il denaro al proprio padre, M. C avendo appreso ciò, pretendeva di ricevere anch'esso la medesima somma.

Con particolare riferimento alle condotte contestate dopo la cessazione della convivenza M ha ammesso di non aver accettato di buon grado la fine della relazione con la compagna, durata sette anni e dalla quale erano nati due figli.

Quando si recava sotto casa della abitazione dei genitori della V lo faceva principalmente per vedere i propri figli. Ha negato di essersi recato di notte o comunque la mattina molto presto ad eccezione del 17 ottobre, giorno del compleanno di Y alla quale ha anche portato dei fiori. Ha dichiarato di essersi arrabbiato in una occasione e di aver detto alla suocera di essere la causa della distruzione della propria famiglia e della rovina dei figli. Su specifica domanda del P.M. ha ammesso che non era solito avvisare preventivamente che si sarebbe recato presso la casa della famiglia V C

Ha spiegato che i familiari di Y negavano che la stessa fosse in casa, arrivando ad affermare che la stessa si trovasse in una casa famiglia.

Rispetto alla contestazione di furto l'imputato ha affermato *"eh, cosa ho fatto: ho portato via la* TK, *quattro robe così, ma erano cose che poi pensandoci adesso una cosa stupida ho fatto oltretutto"*. Alla domanda se avesse asportato anche indumenti della p.o. l'imputato ha replicato "óo *portato via degli indumenti suoi, certo. Ma roba dei bambini non ho toccato niente, perché i miei figli non c'entrano niente con queste storie qud*'. L'imputato

ha poi dichiarato di aver portato i beni asportati dalla abitazione di via . presso la abitazione della madre ma di averli poi riportati, ad eccezione del divano, a seguito della riappacificazione riavvenuta con la p.o. nel mese di settembre. Ha poi ribadito che lo scopo della visite presso la abitazione della suocera erano finalizzate principalmente a vedere i bambini ma anche a riappacificarsi con Y , in queste occasioni non avrebbe suonato insistentemente il citofono né il clacson né tantomeno avrebbe ingiuriato la compagna.
Ha poi fermamente negato di aver dato fuoco alla porta della abitazione della suocera la notte del 16 dicembre affermando di non essere in possesso di scarpe marca Adidas preferendo quella con marchio Nike.

I. **testi a difesa**

D A' maresciallo in servizio presso la C.O. di > ha eseguito la delega di indagine avente ad oggetto la acquisizione dei tabulati telefonici in uso all'imputato con particolare riferimento alla individuazione delle celle agganciate dal telefono cellulare nelle notti del 16/17 dicembre, notte in cui si era verificato il danneggiamento della portone dello stabile ove alloggiava la p.o. e del 19/20 dicembre (notte dell'incendio) al fine di verificare se, dall'esame della celle agganciate, fosse possibile desumere la presenza dell'imputato nei pressi della abitazione della p.o.
II. teste ha riferito che a seguito dell'accertamento svolto non vi erano effettivi riscontri della presenza del MJ in loco. Ha però precisato, a seguito del domande del P.M. e del Tribunale, che nella notte del 19 dicembre l'utenza telefonica era stata interessata da una telefonata alle ore 20.30 e da un ulteriore telefonata alle 6.27 del mattino seguente. In tutta la notte il telefono non aveva prodotto il benché minimo traffico.
Il teste, sulla base delle propria esperienza sul campo, ha affermato che solo un telefono spento o in modalità aerea non genera traffico telefonico per un lungo periodo di tempo, circostanza che peraltro costituisce fatto notorio tra gli operatori del diritto.

M C amico di vecchia data del M. ha riferito di

aver passato la serata del 25 luglio insieme all'amico. I due si sono incontrati in un bar del centro ove sono rimasi fino a mezzanotte e mezza circa. Poi l'imputato lo aveva riaccompagnato a casa, ove si era trattenuto sino all'una. Il teste ha negato da parte del M sia un abuso di sostanze alcoliche che
l'uso di stupefacenti anche se, sotto tale ultimo profilo non è parso particolarmente attendibile in quanto alla richieste del P.M. se non si fosse mai accorto dell'uso di stupefacenti da parte dell'amico ha replicato *"ognuno si fa gli affari suoi e quindi non lo so"*.
Negli anni in cui il M 1 conviveva con la VI C< si era
recato qualche volta a casa della stessa in via e in quella occasione
era presente anche il fratello della p.o.
D J aveva conosciuto M nel mese di dicembre 2017
quando quest'ultimo aveva iniziato a lavorare li. Una sera, mentre si trovava in un locale in compagnia dell'imputato incontravano il fratello di Y I F >, il quale al saluto cordiale del M replicava con le seguenti
parole " *sta lontano da me prima che ti spacchi la faccia."*
M G madre dell'imputato, ha riferito di aver frequentato
poco sia la compagna del figlio sia la sua famiglia, tanto che nemmeno ha saputo riferire se i due giovani avessero iniziato la convivenza a casa del figlio in via o direttamente in via a casa della p.o.
I. rapporti con la nuora non erano buoni perché le faceva vedere poco il nipote L La teste ha ammesso di aver detto in ospedale, quando era andata a trovare insieme al figlio la nipote appena nata, *"non è una M* dubitando quindi che la bambina fosse figlia di ti
Ha affermato che la p.o. e il figlio nel mese di settembre avrebbero avuto un riavvicinamento. Ha poi ammesso di aver litigato con la consuocera, prendendo le difese del figlio, allorquando la aveva chiamata per consigliarle di invitare il figlio a desistere dal presentarsi insistentemente sotto casa sua.
A specifica domanda della difesa in merito alla marca delle scarpe indossate usualmente dal figlio la teste ha dapprima risposto "*'quelle che vanno di moda sono le Nike adesso"* alla seguente domanda a chiarimento svolta dal Presidente *"in genere le madri un po ' non sono così*

*aggiornate sulle mode che i vagassi usano, lei distingue rifletteva, guardava se era una Nike oppure una scarpa da ginnastica? Magari una madre vede che il figlio ha i piedi delle scarpe da ginnastica, lei faceva mente locale diceva è una Nike? Oppure scarpa di ginnastica per cui per lei o Nike o un'altra marca purché fosse da ginnastica era la stessa cosa?"**a* replicato *"signor giudice ho tante cose da pensare non è che vado a guardare le scarpe di mio figlio""non ci ho fatto caso, perché so che comunque ha avuto sempre le scarpe belle"*. (cfr. dep. ud. 5.1.2019 pag. 33).
Ha poi riferito di essere a conoscenza del fatto che, i primi tempi della cessazione della convivenza, il figlio si recava presso la casa della stessa per cercare di riconquistarla.

Conclusioni

Fatte queste premesse in punto di fatto, in diritto va detto che risultano pienamente integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate all'imputato.
II. comportamento serbato dal predetto nei confronti della propria compagna
convivente collima con la componente oggettiva del reato di maltrattamenti. Le risultanze processuali, infatti, hanno evidenziato come la condotta aggressiva e violenta di M fosse tutt'altro che sporadica. In realtà gli epiteti, gli

insulti, le piccole e grandi prevaricazioni erano all'ordine del giorno; così come abituale era il ricorso alle percosse, alle minacce ed alle ingiurie nei confronti della V C , costretta a vivere in uno stato di perdurante
tensione e paura.
Senza dire che le scenate avevano luogo in casa spesso alla presenza del figlio minore della coppia verso il quale anche venivano indirizzati gli agiti maltrattanti.
Il clima instaurato in famiglia dall'imputato era, quindi, sicuramente tale da ingenerare nella compagna una durevole, quanto insostenibile, situazione di disagio e di sofferenza, tant' che la stessa ormai stanca dei soprusi si è vista costretta ad abbandonare la abitazione di sua proprietà per trovate rifugio.
I fatti si collocano, poi, in un arco temporale di oltre tre anni, nel corso del quale le aggressioni all'integrità fisica ed al patrimonio morale della V

C avevano acquistato quel carattere di abitualità che contraddistingue il delitto di maltrattamenti.
Quanto al profilo soggettivo del reato, rileva questo giudice che la reiterazione, in tempi assai ravvicinati, degù episodi di violenza verbale e fisica, ed il livello di intensità degli stessi, nonché la natura di molti dei gesti compiuti ai danni della p.o. — palesemente volti a distruggere la dignità ed il senso di autostima della donna - portano ad escludere che l'imputato non si rendesse conto di imporre alla propria compagna convivente un regime di vita vessatorio e penoso. Ne rileva che il fattore scatenante dell'aggressività dell'imputato fosse l'uso di alcol o droga, circostanza questa che, come noto, non esclude il dolo.
Tenuto conto che le condotte maltrattanti sono iniziate durante la prima gravidanza della p.o. e sono proseguite ai danni non solo della p.o. ma anche in presenza del figlio minore, e talvolta ai suoi danni, nonché durante la seconda gravidanza, tanto che proprio il medesimo giorno del ricovero in ospedale per il parto della secondogenita il M aveva aggredito la p.o., risulta ampiamente integrata la aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p.
Quanto al capo B) è emerso che in più occasioni, dopo la nascita della secondogenita il M abbia costretto la compagna ad avere rapporti sessuali, usando violenza e minaccia.
Venendo ora al capo C) è emersa la reiterazione di comportamenti da parte dell'imputato che — nel periodo in contestazione — ha insistentemente cercato di contattare la p.o. mediante l'uso del telefono, del citofono (anche in orario notturno) e facendosi trovare in più occasioni nei pressi della abitazione della compagna. Nemmeno è condivisibile la tesi difensiva secondo cui tali comportamenti sarebbero dovuti al tentativo dell'imputato di esercitare il diritto di visita nei confronti dei propri figli in quanto le visite in orario notturno sono del tutto incompatibili con tale finalità.
Anche l'episodio dell'incendio della porta di ingresso della abitazione della famiglia V C è attribuibile all'imputato tenuto conto non solo del riconoscimento della voce e delle scarpe ma anche sulla base della analisi complessiva della vicenda caratterizzata dal un comportamento spregiudicato dell'imputato, che non solo ha molestato ma ha anche minacciato la ex compagna e i propri familiari

e già precedentemente si era introdotto nella abitazione della stessa per sottrarle oltre al mobilio anche effetti personali.
Questa condotta ha ingenerato nella p.o. un serio timore per la propria incolumità fisica e per quella dei propri familiari nonché ha comportato una modifica delle proprie abitudini di vita nei termini anzi descritti.
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo non è emerso alcun elemento, né la difesa l'ha dedotto, per ritenere che tali condotte non siano sorrette dal dolo. Ne deriva che pacifica è la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato al capo C).

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione alla imputazione sollevata a capo D)

A fondare il giudizio di penale responsabilità basterebbero le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame che ha ammesso di aver asportato alcuni mobili e i vestiti della compagna, custoditi all'interno della abitazione di proprietà della stessa, nella quale l'imputato non viveva più ma della quale aveva conservato le chiavi, sostanzialmente per farle un dispetto. Quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato se è pur veto che sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al nozione di profitto rilevante nella prospettiva di cui all'art. 624 c.p. in quanto, come noto, a un primo orientamento, secondo cui il fine di profitto non deve necessariamente avere una connotazione patrimoniale potendo anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 40631 del 09/10/2012), se ne contrappone uno più restrittivo in base al quale il fine di profitto va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale. (cfr. Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018), va osservato che, nel caso di specie, risulta comunque sussistente tale finalità. Difatti, anche volendo aderire alla impostazione più restrittiva, va osservato che l'imputato non si è limitato ad asportare dalla abitazione gli abiti della p.o., tipologia di bene la cui asportazione è compatibile con una finalità meramente ritorsiva, ma anche beni di valore economico quali il televisore, il divano e la lavatrice. Il valore di tali beni induce a ritenere che l'imputato fosse mosso non solo da un intento vendicativo ma anche di arricchimento patrimoniale.

In punto di commisurazione pena possono muoversi le seguenti considerazioni:

non vi sono ragioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non venendo in rilievo, nel caso di specie, circostanze suscettibili di positiva valutazione tenuto conto che AL A è

soggetto gravato da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio e il suo comportamento processuale, consistito in molteplici esternazioni durante le deposizioni dei testi che hanno comportato l'allontanamento dall'aula, non può certamente essere valutato positivamente;

deve, invece, escludersi la aggravante della recidiva in quanto il delitto p. e p. dall'alt. 588 c.p., commesso nel 2005, è risalente nel tempo è non è significativo sotto il profilo della maggiore riprovevolezza dell'imputato, quanto alla sentenza di condanna della Corte di Appello di in data 12.3.2010 - irrevocabile il 27.4.2010, di essa non può tenersi conto ai fini della recidiva in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova;

nell'individuazione della pena base non occorre discostarsi dal minimo edittale di per sé adeguato a congniamente retribuire l'offesa e a garantire l'emenda dell'imputato;

i fatti in contestazione, commessi ai danni di un medesimo soggetto, che tutelano, seppur sotto distinti profili di gravità, il medesimo bene giuridico, rappresentato dall'integrità, morale, fisica e sessuale, della p.o., e il contesto familiare di commissione possono essere ritenuti il risultato di un medesimo disegno criminoso.

Ciò premesso, sulla base dei criteri individuati dall'art. 133 c.p. la pena può in concreto così essere determinata:

pena base per il capo B), da ritenersi più grave in ragione della cornice edittale, e già operato l'aumento per la continuazione interna: anni 6 e mesi 6 di reclusione;

aumentata per la continuazione con il capo A) ad anni 7 e mesi 3 di reclusione;

aumentata per la continuazione con il capo C) ad anni 7 e mesi 10 di reclusione;

aumentata per il capo D) ad anni 8 di reclusione.

La condanna comporta il pagamento delle spese processuali di mantenimento in carcere.
Le pene accessorie seguono per legge.
L'accertamento di responsabilità impone di valutare le domande risarcitone formulate dalla P.C. costituita, alla quale dovranno essere altresì rifuse le spese processuali liquidate, tenuto conto dei parametri vigenti, come in dispositivo.
Sotto tale profilo va osservato che la richiesta formulata in relazione alla posizione di M. Allora può essere presa in considerazione in
quanto la stessa non risulta essersi costituita parte civile.
Quanto alle altre parti civili, V C Y e M
L , tenuto conto della natura degli atti posti in essere dall'imputato e della durata delle condotte antigiuridiche poste in essere, pare equo porre a carico dell'imputato il pagamento di un provvisionale pari a 30.000 euro, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la determinazione dell'ulteriore danno.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara M. A >, nato a '
il -, responsabile dei reati a lui ascritti e, esclusa la recidiva e ritenuta la
continuazione tra tutti i reati, lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;
Visto l'art. 29 c.p.
Dichiara A interdetto in perpetuo dai pubblici uffici,
nonché in stato di interdizione legale e sospeso dalla potestà genitoriale durante la pena.
Visto l'art. 609 *nonies* c.p.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno e interdetto in perpetuo da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori,
Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.
Condanna l'imputato in favore delle parti civili costituite V
C Y e M. L al risarcimento del danno da

liquidarsi in separato giudizio assegnando una provvisionale pari a 30.000 oltre alla rifusione delle spese processuali quantificate in euro 1495,00, disponendone il pagamento in favore dello Stato che le anticiperà.

Nulla si dispone m ordine alla richiesta risarcitoria formulata nell'interesse di M A in quanto non costituita p.c.

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 lett. b *bis* c.p.p. sospende i termini di durata della misura cautelare durante il termine per la redazione dei motivi.

Milano, 22.1.2019.

Il Presidente
Dott.ssa

Il giudici estensore
Dott.ssa falena Recaneschi

Notificato all'imputato

il

al difensore

il

Visto del P.G.

il

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al P.M
come comunic. della
irrevocabilità della
sentenza ex arti. 27 e
28 D.M 334/89

il

SCHEDA il

Campione Penale

n°

Reg. Corpi di reato

n°

SENTENZA N. 809/2019

N. 6060/16 Notizie di Reato

TRIBUNALE 1)1 PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2011/18 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Pasquale VILLANI

all'udienza pubblica del 16 maggio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C R , nato il '83 a >, domicilio
dichiarato in _ . Corso
- Detenuto per altra causa, presente -
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv ... del Foro di
assente e sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv.

IMPUTATO

A. Del reto previsto e punito dall' art. 612 bis I e li comma, 61 c.ll quinquies c.p. perché con una serie di condotte reiterate, minacciava e molestava la sua ex compagna M. R t, con la quale era stato legato da una relazione affettiva dal 2004 fino a marzo 2016 e in particolare:

- *dopo qualche mese dall' avvenuta separazione l' indagato chiamava numerose volte al telefono la p.o. minacciandola;*
- *in data 13 agosto 2016 l' indagato attendeva sotto casa della p.o. il rientro della stessa al fine di riconsegnarle il figlio, minorenne dei due, cominciando a minacciarla non appena la vedeva arrivare;*
- *nel settembre 2016 l' indagato si nascondeva sotto lo stendino della biancheria, coperto dagli indumenti stesi ad asciugare, finché vedendo la ex compagna non usciva all' improvviso gridando "scommetto che ce l' hai depilata", mostrando così di avere spiato la ex compagna mentre si trovava ne! bagno della propria abitazione mentre si depilava.*
- *in dura 09 settembre 2016 alle ore 04.00 l' indagato, dopo essere rimasto per ore dietro la porta ad ascoltare quanto veniva detto o fatto aU' interno, si introduceva nell' appartamento della ex convivente e immediatamente le si avventava contro colpendola con pugni e schiaffi al volto, cagionandole le lesioni di cui a! Capo B) ingiuriandola ripetutamente con epiteti quali "Brutta troia"*
- *in data 15 settembre 2016 l' indagato faceva avvicinare la p.o. da un suo conoscente il quale le diceva di ritirare le denunce oppure di ritornare in ;*
- *in data OS novembre 2016 l' indagato, vedendo la p.o. in compagnia di un altro uomo, iniziava a molestarla con ingiurie e minacce;*

Così cagionandole timore per la propria integrità fisica e ingenerandole un grave stato d'ansia

Con raggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale è stata legata da relazione affettiva e in presenza di minori.
Con recidiva
Commesso in dal marzo 2016 al 05 novembre 2016;

B. Del reato previsto e punto dagli arti. 582-585-576 c. 1 nr. 5.1 c.p. e 61 c. Il quinquies perché

in data 09/09/2016 in occasione del reato di cui al Capo B) colpiva la persona offesa R

M le si avventava contro colpendola con pugni e schiaffi al volto, procurandole contusioni

multiple giudicate guaribili in giorni 22;

Con l' aggravante di aver commesso il reato nei confronti della medesima persona offesa del reato previsto dall' art. 612 bis e di cui al capo A) e in presenza di minori;

Con la recidiva.
Commesso in Commesso in in data 09/09/2016;

C. del reato previsto e punito dall' art. 570 c.p. perché dopo la separazione dalla compagna R

M faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori S e D R (di anni 11 e 6) non contribuendo economicamente al loro sostentamento se non con sporadici e irrisorie elargizioni di denaro;

Con recidiva

Commesso
in
dal 23/03/2016 in permanenza attuale

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Capra

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Per il capo A) chiede sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto a seguito di remissione di querela; per il capo B) esclusa l'aggravante contestata, chiede non doversi procedere per essersi il reato estinto a seguito di remissione di querela; per il capo C) chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato"

Il difensore dell'imputato: "Si associa alle conclusioni del PM per i capi A) e B). Per il capo C) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato"

TRIBUNALE DI PAVIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RITO MONOCRATICO

SENTENZA

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

dell'inadempimento causa di estinzione del reato di cui al capo A e al capo B limitatamente all'art. 152 c.p., e dichiarazione dell'improcedibilità dell'azione per tale causale. Quanto al reato di cui al capo C), M R ha evidenziato che R [illegible] dell'ordinanza [illegible] il 23 marzo 2016 avrebbe corrisposto a lui e ai figli la somma complessiva di 2.000 euro, avendo avuto bisogno di impiegare la somma per l'affitto di una macchina. R ritiene pertanto di aver posto fine alla propria condotta elusiva, versando la somma richiesta e dovrebbe andare assolto. Quanto all'elemento soggettivo del reato, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che l'arco di tempo in cui si è protratta l'omissione - che, in tema civilistico, andrebbe qualificata come ritardo nell'adempimento tardivo e non già come inadempimento definitivo - è tale da non aver potuto ingenerare l'evento del reato in oltranza: e cioè l'averlo fatto mancare ai figli minori il mezzo di sussistenza [illegible] adempimento tardivo comporta [illegible] del carattere rafforzato il pericolo del verificarsi di tale stato [illegible] R dovrà pertanto essere assolto anche dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Giudice, letti e applicati gli artt. 521 e 531 c.p.p. e 152 e 55 c.p., qualificato il fatto di cui

del capo B di rinvio dell'art. 582 c.p., con esclusione delle circostanze aggravanti e determinazione della malattia in un tempo inferiore ai venti giorni, dichiara non doversi procedere nei confronti di R C in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per essi reati estinti a seguito di remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico di R C

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve R C dal residuo a lui ascritto al capo C) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Pavia 16 maggio 2013

Il Giudice
Dott.ssa V...

Il Cancelliere
Piera Caterina Dattoli

Depositato in cancelleria
il 16/05/2013
Il Cancelliere
Piera Caterina Dattoli

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2013/18 R.G.Trib.

N. Memoriale
SENTENZA N. «16/2019

N. 4509/17 Notizie di Reato
11 Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI

all" udienza pubblica del 20 maggio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M A E M I, nato in
Egitto il 76, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. sito a in viale

- Libero assente-

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di
i, assente e sostituito con delega dall'Avv. 1

Il difensore della parte civile:

Voglia l'Ill.mo Giudice:

A. - affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascritti al medesimo, conformemente agli addebiti, e condannarlo alle pene di legge;

B. - condannare l'imputato al risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti e patiendi dalla parte civile costituita che si quantifica nella somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o in quella somma che sarà ritenuta anche in via equitativa;

C. nell'ipotesi il Giudice non ritenesse di quantificare, in questa sede, l'ammontare complessivo dei danni subiti dalla sig.ra S condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale pari ad € 15.000,00, o in quella somma che sarà ritenuta anche in via equitativa;

D. condannare, altresì, l'imputato a rimborsare le spese di costituzione della parte civile come da nota che si allega.

Ai sensi dell'art. 540 c.p.p. si chiede la provvisoria esecuzione della condanna.

II difensore dell'imputato: "Chiede l'assoluzione da entrambi i reati a lui contestati quantomeno ex art. 530 II co. c.p.p., in subordine chiede per il reato sub a) la riqualificazione nel reato di minaccia e per il capo b) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. In estremo subordine la condanna al minimo della pena"

IMPUTATO

A. al reato previsto e punito **dall'art. 572 - 61** n. **11 qulnquies c.p.** perché con reiterate ed assidue

condotte cominciate durante la convivenza maltrattava fisicamente e psicologicamente la compagna $' F , alla presenza della figlia minore **M A E . G** (n. il 2013) mantenendo nei confronti della stessa un atteggiamento costantemente aggressivo e violento facendola oggetto delle seguenti specifiche condotte:

- *J* dal 2011, dopo il matrimonio, la ingiuriava con epiteti "PUTTANA TROIA BASTARDA" oppure la minacciava con le seguenti frasi "SEI LA MIA SCHIAVA DEVI FARE QUELLO CHE DICO IO"
- *J* durante i litigi spesso, ogni fine settimana in seguito all'abuso di alcool sputava la p.o. al suo passaggio, strattonandola e percuotendola;
- durante la gravidanza l'uomo a seguito di una banale lite colpiva la p.o. con calci e pu_t nella zona pelvica;
- *J* durante un litigio avvenuto nel 2015 la minacciava con un coltello puntandoglielo alla gola e dicendo "TI AMMAZZO"
  il 12/05/2017 l'uomo minacciava di morte la p.o. e danneggiava la vettura del nuovo compagno commettendo il reato di cui al capo B);
- *J* in data 15/05/2017 l'indagato contattava la compagna telefonicamente e la minacciava di morte dicendole "TI AMMAZZO" "QUESTA È L'ULTIMA VOLTA CHE VIVI";

-con l'aggravante di aver commesso il fatto davanti alla figlia minore;
- in _ dal 2011 fino al 15/05/2017;

B. al reato previsto e punito dall'art. **635** c.p. perché con violenza e minaccia alla p.o. P

S , danneggiava la sua autovettura e procurava una scheggiatura al deflettore posteriore destro e un'ammaccatura sul baule mentre con l'utilizzo di un oggetto contundente procurava

un'ammaccatura sul tettuccio;

In il 12/05/2017

PARTE CIVILE
R _S
, nata
a
il .76, residente ad
■ in
via

Rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di , presente

Con l'intervento del P.M. **Dott.ssa Giulia Crespi**

Le parti hanno così concluso:

II Pubblico Ministero: "Chiede la condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante"

FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio, ritualmente notificato, l'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

Il Difensore della p.o. dal reato ha presentato atto di costituzione di Pc, ammesso nella sussistenza dei presupposti di legge.

Nel corso della istruttoria dibattimentale, celebrata in assenza del prevenuto, le prove acquisite (prove testimoniali: testi Pm: R S , D B , R

N , C Mi , Sı P ,0 Gì ì e documentali (produzioni Pm: v. sit G M< 18.6.2017 CC : v. sit Si M

18.6.2016 CC ; , v. querela 15.5.2017, 16.11.2017 p.o., v. s.i.t. 29.8.2017, v.

sit 18.6.2017 in relazione alla positiva condotta tenuta in seguito; produzioni Pc: provvedimento affidamento minore alla madre in via esclusiva, referto pronto soccorso per trauma da aggressione nei giorno 11.5.2018 ore 17.59 contusioni volto e collo, trauma da aggressione prognosi 21 giorni; sms giovedì 16.11.2017. 15.11.2017, 14.11.2017) consentono di ritenere provati oltre ogni ragionevole dubbio i reati contestati. La p.o. dal reato ha raccontato in sede di esame (e negli atti di querela e s.i.t. acquisiti nell'accordo delle parti) la relazione che la legò all'imputato dal 2007, i problemi subentrati dopo circa quattro anni a causa delle difficoltà economiche, della ludopatia del soggetto e la decisione, nonostante tutto, di contrarre matrimonio al Consolato Italiano ad in data 19.9.2011.

Ha ricordato come, rientrati in Italia concepirono G , nata il 2013. che per la donna era la terza figlia dopo S e G , nati dal precedente matrimonio con M

Gli episodi di maltrattamenti iniziarono appena dopo il matrimonio, quando il prevenuto mostrò la propria concezione autoritaria del rapporto di coppia dicendo "tu sei mia moglie e devi fare tutto quello che dico per me"; appena prima della nascita della bambina, l'imputato, nel corso di una discussione per il vizio del gioco, sferrò calci e pugni alla moglie nella zona pelvica, facendo sorgere il timore nella donna di perdere la nascitura.

La coppia fu sfrattata a causa delle ristrette economiche dovuto agli esborsi del prevenuto per cui lasciarono l'abitazione di via e, nell'anno 2013, si trasferirono in Via

in un immobile di proprietà del Comune di _ , che provvedeva al pagamento dell'affitto ed offriva loro sostegno economico di 80 euro ogni due mesi.

Nel corso di quel periodo vi furono frequenti discussioni animate tra i coniugi per le spese, per I abuso di alcolici da parte dell'imputato; i soldi venivano consegnati al medesimo per I atteggiamento intimidatorio che questi teneva; rientrando ubriaco.
offendeva la moglie con le parole "puttana, troia, bastarda, devi fare quello che dico" e la mortificava sputandole addosso.

Offese e sputi costituivano la regola comportamentale del soggetto in stato di ubriachezza e si ripetevano con frequenza settimanale, soprattutto la sera del sabato.

La convivenza divenne insostenibile in quel periodo poiché il soggetto rientrava ubriaco, vomitava per la casa, non puliva, si addormentava sul divano; in due occasioni minacciò la moglie con il coltello; nel 2015, in particolare, vi fu un episodio di minaccia appoggiando il coltello da cucina alla gola della donna, accompagnato dalle parole “ti ammazzo".

Gli epiteti quali "puttana" divennero pressoché quotidiani e ricorrenti furono anche sputi e umiliazioni.

La p.o. non sporse denuncia nell’intima speranza di un possibile cambiamento; intanto, nel 2016, i due figli maggiori (1997 anno di nascita di S ,, 2000 di G si trasferirono a vivere con la coppia e questa circostanza indusse la donna a credere che l’imputato potesse controllarsi nelle proprie manifestazioni ma questo non avvenne per cui i comportamenti vessatori si ripeterono in presenza dei figli della donna.

Decise, allora, di chiedere aiuto ai fratelli del prevenuto e, in effetti, uno di costoro portò l’imputato in Egitto perché potesse riprendersi; non mancarono, tuttavia, chiamate quasi quotidiane di offése e minacce da parte di M

Nel periodo dell’allontanamento dell'imputato, la p.o. intrecciò una relazione sentimentale con Si P ; quando l’imputato tornò in Italia, nel maggio 2017, fece visita alla bambina e tutto sembrò procedere in una situazione di tranquillità ma, la sera del 13.5.2017 alle ore 21.15 circa, il prevenuto chiamò la moglie dicendo di non mettergli contro la figlia, minacciando di danneggiare l’auto del nuovo compagno, come in effetti fece poco dopo portandosi sotto casa, ubriaco, dopo aver chiesto di vedere P

Da quel momento, ogni giorno, vi furono azioni di intimidazione e minaccia da parte dell’imputato, che si presentava sotto l’abitazione obbligando la donna a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine; alla notizia del sopraggiungere dei Militari l’imputato si dileguava.

La p.o. si trasferì quindi presso i genitori in via poiché il prevenuto si presentò presso il luogo di lavoro della donna - ditta strada per - intimandole di recarsi con lui a Milano per il permesso di soggiorno; dopo ulteriori azioni di disturbo presso la casa di abitazione (“o apri o ti ammazzo troia’*) la p.o. decise di cambiare dimora.

Nonostante la separazione avvenuta in data 17.10.2017 e l'affido super esclusivo della minore - con possibilità del prevenuto di visita in ambiente protetto - il prevenuto dal mese di novembre proseguì le azioni di vessazione con messaggi di ingiurie, minacce (con emoticon dal significato inequivoco quali pistole, biciclette riferite ai ragazzi,

autovettura riferita al padre della donna), presentandosi più volte, anche in orario notturno, sotto casa, ubriaco; tutto questo in un crescente contesto di aggressività percepito dalla minore, presente ai fatti.

La ricostruzione dei fatti, offerta dalla p.o. dal reato, è coerente, logica, precisa nella indicazione del clima di intimazione e violenza quotidiana cui il prevenuto espose la medesima ed i figli e trova pieno riscontro nelle dichiarazioni dei figli della donna (S M dovette intervenire in difesa della madre chiedendo l'intervento del fratello, fu anch'ella strattonata e minacciata, vide il prevenuto impugnare il coltello e minacciare tutti in più occasioni; Gì M assistette alle pressanti richieste di denaro per le macchinette ogni sabato sera), del convivente S P anche in merito al danneggiamento della autovettura (tg <) che questi subì (*"mi ha tirato un bicchiere di vetro sul vetro di dietro della macchina, mi è saltato sul tetto della macchina, mi ha ammaccato il baule di dietro e in più, a gennaio dell'anno dopo, dopo che ho mandato un messaggio a R dicendo che stava venendo a spaccarmi la macchina, io ero tornato a vivere dai miei, mi sono svegliato la mattina sono uscito e ho trovato tutti i vetri della macchina infranti "* p. 28 v. ud. 1.4.2019), nelle dichiarazioni rese dal M.llo D B (intervenuto la sera del 15.5.2017 in più occasioni poiché il prevenuto minacciava la donna recandosi presso la abitazione ma fuggiva al momento dell'arrivo dei Militari), nelle dichiarazioni del Carabiniere Scelto R ; N i (che intervenne il giorno 17.7.2017 e trovò la p.o. in lacrime; anche in questa occasione il prevenuto si era allontanato per evitare rincontro con i Carabinieri ma fu sorpreso dai CC all'ennesimo ritorno), nelle dichiarazioni della collega di lavoro della p.o., D G (in data 26.7.2017 la p.o. fu avvisata della presenza del prevenuto all'uscita dal luogo di lavoro, disse di avere paura ad uscire da sola; l'imputato le urlò di ritirare la denuncia: " *ha cominciato a urlare, a fare il pazzo, io gli ho chiesto di allontanarsi": ho insistito anch'io di allontanarsi prima che qualcuno chiamava i carabinieri, allora lui fa "me ne vado, poi ci troviamo a casa"* p.32 v. ud. 1.4.2019).

Il referto medico in atti costituisce ulteriore elemento probatorio così come il contenuto del provvedimento di affido esclusivo alla donna, in merito alle valutazioni ivi contenute.

A fronte di tale solido quadro probatorio, che rende evidente la sussistenza del reato, l'imputato ha scelto di non rendere dichiarazioni, eventualmente valutabili in suo favore, e l'unico aspetto di rilevanza per quanto riguarda la sua condotta successiva è costituito dalla dichiarazione della vittima del reato, che ha confermato l'assenza di ulteriori condotte intimidatorie e minacciose.

Provati debbono, quindi, ritenersi i reati ascritti.

In tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di colui che infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, come accaduto nel caso di specie alla presenza dei figli, di cui una minorenne.

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall'art. 61, n. I l-quinquies, cod. pen., non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Cassaz Sez. 6 -, Sentenza n. 2003 del 25/10/2018).

Il rapporto di coniugio comporta la contestazione delfiniera condotta abituale e reiterata tenuta dal prevenuto quale reato di cui all'art. 572 c.p. (Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno del rapporto di convivenza (Cassaz. Sez.6, Sentenza n. 3087/2017).

Sussiste, inoltre, il reato di danneggiamento avendo il prevenuto agito con minaccia contestuale alla distruzione del bene.

In applicazione degli artt.133 e 133 bis c.p., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante per valorizzare il consenso prestato alla acquisizione degli atti e la corretta condotta successiva, ritenuto reato più grave quello di cui al capo a), appare equa l'irrogazione della pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione (in base anni due di reclusione aumentata di mesi 2 di reclusione)

In applicazione degli art.538 e ss c.p.p. l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla PC da liquidarsi in via equitativa e definitiva in euro 15000 in considerazione del lungo periodo di vessazione e della natura degli episodi nonché alla rifusione della spese di costituzione che si quantificano in euro 1550 oltre ad accessori di legge e spese generali a carico dello Stato, attesa l'ammissione al patrocinio delle parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara l’imputato responsabile dei reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, lo condanna alla pena di 2 e mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt.538 e ss c.p.p

condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alle PC, da liquidarsi in euro 150000 e alla rifusione della spese di costituzione che si quantificano in euro 1550 oltre ad accessori di legge e spese generali.

Visto l’art. 544 III c.p.p.

Fissa in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia li 20.5.2019

R.G.TRIB. 852/17

R.G.N.R. 531/13

RG. GIP. 1851/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI

Sezione Penale

In composizione monocratica

Nella persona del giudice

Dott.ssa Giulia PULCINA

All'udienza del 12.09.2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

Umberto M. > P , nato 1' 1966 a ; residente in , ove ha dichiarato domicilio; presemi,
difeso di fiducia dall'avv. ' del Foro di , con studio in

IMPUTATO

A) in ordine al delitto p. e p. dall'art. 612 bis comma primo c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava, ingiuriava e molestava la moglie C A. da cui è legalmente separato, così da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerandole un fondato timore per l'incolumità propria e dei figli minori, tali da costringerla ad abbandonare con i figli l'abitazione familiare. Segnatamente:

- *in data 20.11.2012, mentre uscivano dal Tribunale di Busto Arsizio, al termine di una delle udienze per la loro separazione giudiziale, il. sì avvicinava alla C<*

A e, infuriato, la minacciava profferendo le parole "Ci SEI FINITA. DÌA TUA MADRE E TUO PADRE CHE TI VERRANNO A TROVARE AL CIMITERO", allontanandosi per riavvicinarsi poi nel parcheggio, aprire lo sportello dell'autovettura su cui era salita la C , afferrarle il braccio minacciandola di darle un pugno e affermando "SEI UNA DONNA FINITA

- *dall'inizio del 2012 il P. ' molestava la moglie C ' A. con continue e insistenti chiamate al citofono, adducendo banali scuse, per importunarla, arrivando anche a suonare il citofono per 30/40 minuti consecutivamente, costringendola a non rispondere più;*

- *in data 29.03.2012, mentre la C usciva di casa, la minacciava affermando "C ' SEI FINITA!", e verso metà aprile 2012 la seguiva con la propria autovettura e, affiancandola, la minacciava mimando il gesto di tagliarle la gola, fatti per i quali la C non ha mai sporto denuncia per paura;*
- *in data 09.01.2013 il P telefonava alla C minacciandola con le parole "STAI ATTENTA, FINO AD ORA SONO STATO BUONO MA TI ROVINO, ANDRAI A FINIRE MALE";*
- *in data 10.01.2013 posizionava la propria autovettura davanti al cancello dell'abitazione della C , impedendole di uscire di casa e recarsi al lavoro per circa 30 minuti;*
- *in data 15.02.2013, giorno in cui, secondo quanto disposto dall'ordinanza provvisoria del Tribunale di poteva tenere con sé i figli perché la Ci si allontanava da casa per esigenze lavorative scavalcava la recinzione esterna dell'abitazione della C dove erano presenti i figli minori G [1] e N S< e tentava di introdursi nell'edificio, sferrando diversi violenti colpi alla porta e urlando frasi minacciose e ingiuriose nei loro confronti come "G. CAZZO APRI LA PORTA O FINIRAI MALE... VAFFANCULO... " e ancora verso N S<' che lo guardava dallo spioncino "TI DISTRUGGO", mimando il gesto del taglio della gola, terrorizzandoli al punto tale da indurli a telefonare alla madre che si vedeva costretta a tornare a casa anziché recarsi al lavoro;*
- *dal giugno 2013 in diverse occasioni, abbassava il termostato dell'acqua calda e del riscaldamento e toglieva la corrente all'abitazione della C e dei figli, costringendoli così ad allontanarsi dalla propria dimora.*

In ■ dal 22.11.2012 in permanenza.

B) in ordine al delitto p. e p. dall'art, 416 c.p, perché prendeva cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta, proveniente dalla sottraendola alla destinataria C A
In il 14.02.2013.

PARTE CIVILE COSTITUITA: A C , nata a a 1971, difesa dall'avv. del Foro di

Conclusioni delle parti:
PM: non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;
PC: si associa;
DIFESA: si associa.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il presente procedimento trae origine dagli atti di denuncia querela, presentati da A C ., persona offesa costituita parte civile, in data 17.12.2012, 10.01.2013, 19.03.2013 (n. due atti), innanzi ai Carabinieri di G , nei confronti U M ‘ P , odierno imputato, per i reati di cui al capo di imputazione.
Il P; , imputato per i reati di cui in epigrafe, giusta decreto che dispone il giudizio, è stato ritualmente citato per l'udienza dibattimentale e la C si è ritualmente costituita parte civile.

Quindi il Tribunale, rilevata la corretta instaurazione del rapporto processuale, dichiarata l'assenza dell'imputato (poi revocata allorché egli è comparso in giudizio), ha ammesso le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 12.09.2012, la persona offesa, comparsa in giudizio, ha dichiarato di rimettere le querele sporte nei confronti del P e quest'ultimo ha dichiarato di accettare la remissione.

Il Tribunale, pertanto, rilevata la causa estintiva del reato, ha invitato le parti a svolgere la discussione finale, al cui esito le medesime hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Infine, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo ai presenti.

Alla luce degli elementi di fatto richiamati, deve ritenersi che i reati di cui al presente giudizio siano estinti per intervenuta remissione di querela, in assenza, peraltro, di elementi idonei a fondare una pronuncia di proscioglimento nel merito.

La querelante *A* C , invero, ha manifestato innanzi al Tribunale la volontà di rimettere le querele sporte nei confronti del F , il quale ha espressamente accettato; deve, pertanto, ritenersi ritualmente perfezionata la remissione di querela, in sede processuale, per entrambi i reati contestati.

Ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p., le spese del presente procedimento sono poste a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 152 c.p. e 129 c.p.p.

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di U: M P _ in ordine al reato a lui ascritto, per essere questo estinto per intervenuta remissione di querela;
visto l'art. 340 comma 4 c.p.p.,

CONDANNA l'imputato al pagamento delle spese processuali. Motivazione in 15 giorni.

, 12.09.2019.

TRIBUNALE DI
SEZIONE PENALE
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA.

Il Giudice Monocratico di D dott.ssa Cristina Ceffa

alla pubblica udienza del 16 settembre 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

M F: nato a 1965 elettivamente domiciliato c\o lo studio Dell'Avv. : del

prese

nte difeso di fiducia dagli Avv.

presenti

IMPUTATO

A) *in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, co. In. 11) quinquies, c.p., art. 572 c.p. per aver maltrattato psicologicamente e fisicamente la propria coniuge convivente P S (n. a*

1971) facendole vivere così mortificazioni continue.

Nella specie, maltrattamenti consistiti, tra l'altro:

- *nell'insultare reiteratamente la propria compagna dandole i seguenti epiteti: "TROIA, CEREBROLESA, DONNA DI MERDA, NON VALI UN CAZZO, NON ESISTI SOLO TU SULLA FACCIA DELLA TERRA;*
- *nel minacciarla verbalmente con frasi quali: "TI FACCIO SPUTARE SANGUE", "TI PORTO VIA TUTTO", "SE MI PORTI VIA I FIGLI IO TI AMMAZZO", "VEDRAI SCORRERE FIUMI DI SANGUE IO TI AMMAZZO SE TOCCHI ME O LA MIA FAMIGLIA", "TI FACCIO IL CULO";*
- *nel picchiarla con schiaffi e pugni o tirarle addosso suppellettili o altri oggetti quali telecomando tv o sedie;*
- *nel tradirla con altre donne durante la convivenza e anche durante il periodo di gestazione del secondo genito;*
- *nell'entrare, senza il consenso della vittima, nella sua casella di posta elettronica e dopo aver letto corrispondenza intercorsa con il padre di un compagno di classe della figlia M*

nello scrivere a quest'ultimo di non avvicinarsi in alcun modo alla sua compagna "per il bene dei suoi figli e anche per il suo ";

„ nell'insultare costantemente la madre della vittima, più volte intervenuta presso l'abitazione in aiuto della p. o., con epiteti ingiuriosi quali: "FACCIA DI CAZZO'[1], "sono stufo di avere la SUOCERA ROMPICOGLIONI sii! divano", " VAI FUORI DAI COGLIONI", "FUORI DALLE PALLE;

- *il 13.12,20'14, dopo l'ennesimo litigio, nello spintonarla e farla cadere a terra provocandole un livido sii⁄a*

coscia sinistra;

- *dopo il suo volontario allontanamento da casa, a seguito della denuncia sporta il 13.12.2014 dalla vittima, nel continuare a scriverle sms dal contenuto denigratorio ed offensivo, quali, a mero titolo esemplificativo: "TU SEI UNA LADRA.....FALSA IPOCRITA,MESCHINA E BUGIARDA ... LA SOLITA PAZZA;" _*
- *il 30.12,2014 nell'invitare telefonicamente la vittima a fornirgli prestazioni sessuali in cambio della*

possibilità di stare con i bambini; ~

- *il 5.01.2015 nell'inviare alla vittima un sms minaccioso ed ingiurioso solo perché era in giro in compagnia di un'amica e non coni propri figli ('accuditi a casa dalla nonna);*
- *nell'inviarle continuamente sms offensivi ed intimidatori con riferimento anche alla causa civile di*

separazione in corso;< _.p.v

- *nell'insultarla via telefono quando chiama per sentire i propri figli con i quali:'"ciao trÒMlffleviti dai;*

coglioni troia ..sei uria troia perché non sfai neanche con i tuoi figli, ecco cosa sei!... questo è quello che meriti!" il 2 04.2016, in occasione dell'accompagnamento dei minori presso il suo domicilio per trascorrervi il fine

settimana: così come stabilito; dal : Tribunale civile, nell'insultare: la; moglie apostrofandola "BRUTTA TROIA", "...BAMBINI ANDIAMO. CHE LA MADAMA, E' UNA BRUTTA TROIA" e nel minacciarla di fargliela pagare laddove non avesse, prestato il consenso a lasciargli i bambini per il fine settimana successivo; Con l'aggravante di aver .posto: condotte nei coniuge convivente alla presenza dei figli minori della coppia nata (nato a il]

In dal 2010 in permanenza sino all'aprile 2016.

~ _[1] - - CONCLUSIONI-PÈLLE PARTI _ _--- "' _

Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni 3 di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ... ...irvi

La difesa chiede in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine il mimmo ideila pena",' la concessione delle attenuanti generiche e i doppi benefici di legge. ~

-'"SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EMOTIVI PELEA DECISIONE
' "E -

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso Ih data? 2Ò\6\2017 il Gip¯pféssò ilTribunale¯di i
-A] _ citava a giudizio M. F con T imputazione di cui agli artt. *572,* 61 c, 1 n. 11
quinqùies c;p f. (compiutamente • indicata in epigrafe) fissandone la composizione ; dinanzial Infernale? di:'? in composizione monocratica :per T del 20\Jfej2017 , che
veniva rinviata al 5\2\2018 avanti questo Giudice.
In tale sede , verificata la regolare costituzione delle parti e in difetto di eccezioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento con T esposizione dei fatti e le richieste di prova delle parti, ammesse dal Tribunale previo vaglio ex art. 190 c.p.p..
L'attività istruttoria veniva svolta nel corso delle udienze celebratesi in data_7\5\2018,4\6\201§, 11\6\2Q18 18\6\2018, (l'udienza del 25\6\2018 veniva rinviata per adesione delle difese alla astensione dalle udienze penale proclamata dall'organismo rappresentativo di categoria), 2^X2018, 9\7\2018,16\7\2018,13\5\2019 con l'escussione dei testi del PM e della PC (Pi

costituitasi parte civile in udienza preliminare)[1], con l'esame dell'imputato, con le deposizioni dei testi a difesa e con l'acquisizione di produzioni documentali delle parti (nei termini di utilizzabilità precisati in ordinanze a verbale delle udienze in cui acquisite le stesse) . In data 10\5\2019 la persona offesa P. depositava al fascicolo dibattimentale atto di revoca
di costituzione di parte civile nel presente procedimento; veniva altresì acquisito verbale di ratifica, avanti ai CC della Stazione di , di remissione di querela proposta dalla predetta P.
relativamente a tutte le querele sporte contro l'odierno imputato, originanti la vicenda processuale di cui è causa.
Così terminata l'attività istruttoria dibattimentale, le parti , all'udienza in data 16\9\2019, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate e il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Anticipa sin d'ora questo Tribunale che l'acquisito compendio probatorio non consente di fondare un giudizio di responsabilità penale dell'imputato per il

delitto ascrittogli presidiato dal necessario crisma processuale di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

La presente vicenda processuale trae origine dalla denuncia-querela sporta nei confronti di M. F dalla persona offesa P. S avanti la Stazione dei Carabinieri di L in data 12\12\2014 , cui facevano seguito, sino ai primi dell'anno 2016, ulteriori formalizzazioni di denunce-querele[1].

Conviene dunque procedere dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa P.

S , inizialmente costituitasi parte civile (costituzione di parte civile poi revocata con dichiarazione della stessa P depositata in atti in data 10\5\2019 [2]), la quale ricostruiva , con enfatica loquacità, nel corso di due udienze , il rapporto sentimentale con l'odierno imputato, conosciuto nel settembre 2006 , epoca in cui sia P. sia M. svolgevano attività lavorativa[3].

Nel mese di gennaio dell'anno 2007 P. e M avviavano una relazione di convivenza presso T appartamento sito in L [4] di proprietà dell'imputato, padre di G M , nata il 1999, avuta da precedente unione coniugale (all'epoca M : era separato dall'ex moglie, con affido condiviso della figlia).

Nel mese di giugno 2007 P veniva licenziata e attraversava un periodo di depressione, acuito da un aborto spontaneo nell'autunno del 2007.

In data 2008 nasceva ‘ , primo figlio della coppia P IV , mentre in data 2010 nasceva M , la secondogenita.

Nell'estate dell'anno 2009 M. perdeva la propria occupazione lavorativa in seguito a ridimensionamenti strutturali all'interno della "< J", rimanendo di conseguenza a casa

e incominciando « *con suo grande nervosismo la ricerca di un lavoro », <<[..]le tensioni nervose in*

- – questo]-dovett&-lasciare tuttid-benefitsclte-avev^ ,quindi –

.dal telefono. al computer [...] la macchina [...I»[5].

Nel mese di marzo del 2010, la coppia P, -ML si trasferiva in un appartamento più spazioso in L [6][7][8][9] . causato dai genitori di P e che veniva intestato a quest’ultima.

Nel settembre 2010 M trovava una nuova occupazione lavorativa nel settore informatico , che prosegue a tutt'oggi

R , con una narrazione in aula dalle forti coloriture emotive, di Una affluenza più dilagante, che si è tentato faticosamente , sovente infruttuosamente, di ricondurre sui binari della consequenzialità temporale e della sinteticità, e con cambi di registro tonale a vividamente "riprodurre" . il fraseggio ingiurioso e minaccioso addebitato all'imputato, ripercorreva le_

condotte sopraffattone , insultanti, di aggressività verbale e fisica poste in essere da M come compiutamente e analiticamente trasfuse nel capo di imputazione , cui si rimanda, protrattesi dal 2010 e anche successivamente al 13\12\2014 , data di allontanamento dell'imputato dal domicilio domestico (episodio di cui si parlerà di seguito), sino all'aprile 2016, a rendere manifesta siri dà 2010, . «[.^-Zfl *sua*

presenza [dell'imriputato[7]:] *cioè la sua voglia difarmi sentire inadeguata come madre [...] - Però lo stato d'animo comunque era quello di. un. uccellino in - gabbia [...] ... anche perché la frase era sempre Offensiva . L'uso del turpiloquio eccessivo,. costante per una persona che non è abituata sinceramente né a subirlo né autorizzarlo era devastante . Non sapevo come .. controbattere.....;* ti /m

.

P descriveva il clima di tensioni pressocchè quotidiane con M , *«le nostre litigate non si calmavano mai [...] »*,gli insulti (il più ricorrente dei quali era *«cerèbrolesa*>> *),* gli screzi *(«io avevo sempre il terrore di parlargli» [20]),1Q* umiliazioni (come la scoperta, nel marzo 2010 durante la seconda'gravidanza, di una "Serie di messaggi scambiati dall'imputato con un'altra

■ donna), anche di carattere sessuale[10], culminate nell'episodio del -13\12\2014 allorché, nel corso di un litigio al domicilio domestico (R stava cercando il proprio R , M- ne rivendicava la proprietà in quanto da lui regalato a R , la quale allungava la mano per ■ afféfràre^ il M "stringeva[1] esserne dà [1]proprietaria trattandosi di un suo regalo dell'imputato)4 imputalo"strattonava spingendola à"terra", provocandone? Una caduta a séguito della quale'la persona offésa urtava «violentemente » la testa sul pavimento in cotto. Al momento dell'incidente erano presenti in j[1]. casa i genitori di R (la madre della persona offesa dal mese di ottobre del 2014: dormiva a casa della figlia, che aveva paura di stare sola con l'imputato)...\.

" Interveniva una volante della Polizia , chiamata dalla madre di R S che veniva- trasportata in ambulanza in Pronto Soccorso , mentre M veniva allontanato dal domicilio di via presso il quale da quella data rimaneva a dimorare solo la persona offesa.

Orbene il narrato della persona. offesa , P S , sentito e letto nel complessivo compendio probatorio acquisito (formato da prove dichiarative è dà produzioni documentali, acquisite nel corso delle varie udienze celebratesi), presenta più di una incongruenza oggettiva estrinseca/ , minante la credibilità. dell'impianto accusatorio, cui si affiancano elementi valutativi appannanti là attendibilità della persona offesa,le cui dichiarazioni dibattimentali, confermanti gli addebiti a carico dell'imputato portati all'attenzione degli inquirenti[11], devono essere lette con il

filtro interpretativo critico offerto dalla dott.ssa , nominata CTU nell'ambito del

procedimento civile - instaurato avanti al Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa R - con richiesta di affidamento esclusivo dei figli promosso da R ; S nei confronti dell'odierno imputato, nella relazione di consulenza tecnica da lei redatta[12].

Si richiama qui di seguito un passaggio, esplicativo sul punto , della citata relazione di consulenza d'ufficio :

« [...] Nel *corso dei colloqui, le narrazioni, caratterizzate da buona capacità e fluidità verbale ed espositiva, hanno messo in rilievo un funzionamento ideativo cognitivo articolato, ma con tendenza a leggere elementi e dati di realtà riconducendoli ad uno schema molto soggettivo, secondo modelli e letture interpretative in cui i contenuti e le dinamiche tendono ad essere analizzate e spesso, contaminate, da componenti emozionali poco governabili o instabili. Lo stile espressivo, soprattutto nelle componenti mimico-gestuali, denota vivacità e mobilità, con spiccato orientamento reattivo davanti agli stimoli esterni, ma è connotato da una importante tendenza all'enfatizzazione, alla teatralità, all'istrionismo, alla drammatizzazione scenica. In alcuni passaggi si evince la presenza di tonalità emotive accentuate, di una marcatura estroversiva che può facilitare il contatto relazionale, ma che presenta alcune sfumature di carattere più primitivo ed infantile, secondo una modalità di vivere le emozioni in modo intenso, ma anche mutevole. Si rilevano indici di seduttività che la signora utilizza, verosimilmente, per richiamare l'attenzione o per cercare affermazione, sicurezza, apprezzamento e riconoscimento nei diversi ambiti esperenziali. [...]La signora ricorre pertanto a difese di matrice narcisistica e maniacale, per garantire il mantenimento di un'autostima piuttosto scarsa, anche attraverso modalità e movimenti compensativi che tendono invece a mostrare parti più assertive. La costruzione, identitaria, come si evince dalla ricostruzione del suo percorso anamnestico e dall'attualità, risente di un processo di separazione-individuazione incompiuto che la vede ancora in uno stato di scarsa differenziazione dalla propria rappresentazione materna e che alimenta un meccanismo relazionale in cui prevalgono fusionalità, adesività e dipendenza. Per contro, al sistema materno centrico fa da contraltare una rappresentazione del maschile depotenziata, svalutata nella sua funzione di differenziazione della diade madre-figli. [...]*» : cfr. pagg. 41 e 42 CTU

Gli episodi di vita domestica illuminanti gli atteggiamenti maltrattanti serbati da M. , descritti dalla persona offesa con ampia dovizia di particolari e di echi emotivi, non hanno trovato rispondenza di congruità nelle deposizioni testimoniali assunte.

R C , ex coniuge di M F: e madre di G M , benché teste dell'accusa[13], ha riferito in aula di non essere mai stata vittima di condotte maltrattanti da parte dell'imputato [14], il quale manteneva con la figlia G rapporti «tranquillissimi», non inquinati da episodi disturbanti o allarmanti riferitile dalla figlia G

Quest'ultima, teste della difesa, nata il 6\8\1999, nel periodo dal 2010 al 2014 frequentava l'abitazione della coppia R . a week-end alternati, assistendo ai «*soliti disguidi*

che ci possono essere all'interno delle famiglie normali, quindi qualche litigio ma niente di eclatante »[15], litigi di cui le parti (M. e P.) erano attrici con ruolo paritario (*«sì, sì litigavano entrambi , cioè era botta e risposta [...] «[...] quindi tutti e due sullo steso piano[...]»[16]),* , non ricordando di avere mai udito espressioni quali "*cerebrolesa, donna di merda*" profferite dal padre, odierno imputato, nei confronti della persona offesa .

depositata all'udienza in

data
coniugale, quando *«gli animi erano molto accesi* », querela di poi rimessa trattandosi di un fatto assolutamente
La teste, la cui credibilità e attendibilità non sono state revocate in dubbio, ha recisamente smentito l'episodio , raccontato dalla persona offesa (da questa non contestualizzato temporalmente, ma verosimilmente collocantesi nel 2011-2012, avvenuto al domicilio della coppia

P -M –)r irretii l'imputato si sarebbe rivolto alla figlia apostrofandola con l'epiteto
figlia di merda -^.-intimandole di "*.fai cagare come soldi a tua madre*" , altresì
negando di essersi nell'occasione confidata con la persona offesa chiedendole di confortarla e di rassicurarla di non assomigliare né al padre né alla madre. Né pare di poter dubitar della capacità mnesica della teste, valutata sia la sua giovane età sia là evidente traumaticità emotiva di un simile episodio che , laddove l'avrebbe dovuto imprimersi indelebilmente nel suo vissuto-esperienziale.^—
La non impositività e sopraffattorietà di condotte dell'imputato nella dinamica relazionale di coppia con la persona offesa e nella modalità di gestione dei figli, emerge anche nel prosieguo della deposizione della teste G M. / laddove ricorda che durante le vacanze al mare - trascorse insieme era P. <<*che voleva essere [....la che metteva la crema ai bambini perché se*
rio diceva che si scottavano, e papà una volta:.] magari non gliel'aveva messa bene come diceva lei e quindi si era abbastanza arrabbiata per la questione >> ed èra sempre P. operare le scelte educative per i figli «*era prevalentemente lei a decidere. Sì anche le scelte scolastiche mi ricordo che papà non era d'accordo quando volevano iscrivere i bambini alla _ i, alle scuole private, però alla fine poi sonò*
T *andati* >> *(* cfr. pag;5 della déposizione, udienza del 13\5\ 201-9)..-- --
7 Episodi analoghi in cui veniva sminuita dalla persona offesa la affidabilità e responsabilità gènitoriale dell'odierno imputato sorto stati raccontati in sede dibattimentale da M *A* , sor élla dèll'imputato è teste della difésa , là quale ricordava innanzitutto un week end
trascorso a C con il marito- durante il quale incontrava il fratello è la persona offesa (i cui genitori sono proprietari di una casa in C) é i nipoti , che all'epoca aveva 3 o 4
.. .. anni, e M , all'epoca di circa 2 anni di età. Si riporta di seguito il racconto dei fatti cori le
di gestire le situazioni, ecco f...]» [17]
La teste riferiva di non avere mai sentito il fratello ingiuriare P o alzare aggressivamente il tono della voce , né con quest[7]ultima né con i figli ; per contro era la persona offesa che «*spesso e volentieri sì perdeva la pazienza , perdeva il controllo* » «*spesso e volentieri perdeva le staffe [...] in maniera anche esuberante .]*

sia nei confronti dell'imputato sia nei confronti dei figli , «*alzava molto la voce , urlava con i bambini, con lui* [riferito all'imputato : ndr], »[18]apostrofando la figlia M.

con il termine "autistica" (stesso aggettivo che , in una sorta di *transfert,* P. metteva in

bocca all'imputato , accusato di non avere mai "*empatizzato*" con la figlia , da lui affettivamente non presa neanche in considerazione). Ancora utilizzando le parole della stessa teste :

«[-.]

DIFESA, A VV. - Ecco e durante questi episodi e durante queste frequentazioni il tono, diciamo il

porsi del signor M lei ha assistito ad episodi in ad il signor M ha ingiuriato la signora P>' o l[1] *ha aggredita verbalmente ?*

TESTIMONE M - No, assolutamente no, io non ho mai sentito mio fratello alzare la voce o urlargli, ma neanche i bambini devo dire la verità. Lei spesso e volentieri sì perdeva la pazienza, perdeva il controllo. DIFESA, AVV. - Nei confronti del signore ?

TESTIMONE Mi - Nei confronti del signor M ' a volte anche nei confronti dei bambini, si sa che quando i bambini sono piccoli è difficile, per l'amor di Dio, cioè io riesco a capire lo stress che ci sia quando un bambino è piccolino, si sa è normale, però insomma dare dell'autistica alla bambina strattonandola, dicendole: "Sei proprio una autistica" perché la bambina faceva i capricci che non si voleva mettere il golfino, mi pare, è stato un altro episodio al mare che mi ha lasciato particolarmente a me e anche i miei amici perché eravamo lì in tante persone al mare, in un bar a bere una cosa alla sera e la bambina faceva i capricci perché non voleva mettersi il golfino e lei l'ha strattonata urlandogli: " Sei proprio un'autistica, sei proprio un'autistica" a me mi aveva.., c'ero rimasta molto male, ecco.

DIFESA, AVV. S. - Questo episodio quando lo colloca temporalmente?

TESTIMONE M - Era estate, era un estate che eravamo a , non mi ricordo. GIUDICE -

La bambina quanti anni poteva avere?

TESTIMONE M J -La bambina camminava, 2 anni avrà avuto. [...]»[19][20]

M A riceveva inoltre le confidenze del fratello, che ospitava a casa sua per

alcuni giorni in quanto questi, per l'insostenibilità della vita domestica , era uscito di casa (circostanza verificatesi in due occasioni , una quella definitiva del 13\12\2014 , un'altra temporalmente antecedente di qualche anno) « *perché la situazione a casa sua era diventata insostenibile , lui mi raccontava che appunto non riusciva più a stare in casa perché era continuamente provocato dalla S [P. : n.d.r.] e dai genitori di S* [...]., in specie la madre della

persona offesa, che « *ha sempre avuto un ruolo molto importante e impegnativo nella relazione [..],* constatato dalla teste in occasione dei pranzi natalizi ai quali invitava anche i genitori di P

S , che «*sono sempre stati molto come dire sì delle persone dominanti, cioè come modo di porsi, ecco* » 21 ƒ «*[,,,]quando c'erano loro due [la* persona offesa e la di lei madre : n.d.r.] *il suo impegno* [dell'imputato nella gestione domestica : ndr], *cioè era proprio messo da parte [...] l'impressione che uno aveva a vederlo da fuori è: "Tu scansati, non sei capace, ci pensiamo noi ", l'impressione vista da fuori* »[21].

La modalità reattiva dell'imputato di fronte ai comportamenti descritti, agiti dalla persona offesa, era di passivo silenzio , «*troppo da succube*» , per usare le parole adoperate dalla teste , che ricordava l'atteggiamento servizievole del fratello nei confronti di P S: manifestato ad esempio in occasione delle cene di contrada prima del Palio di , « *[...] io lo* M F . ndr] *vedevo, era là seduto di fronte a me, correva come un pazzo per accontentare lei, [...] vuoi questo vuoi quell'altro » «[...] cioè si alzava avanti e indietro [...]*>> (cfr. pag. 22).

---

[1] In data 16\12\2014 presso la Stazione dei Carabinieri di in data 28\3\2015 e in data 15\6\2015 presso la Procura di . in data 8\l\2016 veniva depositata presso gli Uffici della Procura di una memoria integrativa di denuncia- querela .

[2] In pari data la persona offesa ratificava avanti la Stazione dei Carabinieri di la remissione di tutte le querele, indicate al precedente punto n. 1, sporte nei confronti dell'odierno imputato .

[3] La persona offesa lavorava in con mansioni di segretariato presso un'azienda commerciale che trattava beni di lusso; M percepiva *«un sostanzioso stipendio»* svolgendo attività lavorativa per conto della " ", multinazionale americana operante nel settore dell'informatica.

[4] In via

[5] Cfr. pag. 20 deposizione P. '.

[6] In viale Toselli40\H, ove tutti ora risiede la persona offesa.

9 cfr. pag. 16 deposizione P udienza 7\5\2018 -

[8] pag. 20, udienza 7\5\2018

[9] Pag. 24 deposizione P *« Non sei neanche .capace dì dare soddisfazione al tuo uomo»* frase attribuita all'imputato , che al termine diprestazioni sessuali di carattere orale diceva alla; persona offesa che-<< *comunque gli aveva-fatto anche schifo perché non ero capace»* pag, 31deposizione del -7\5\2018 .

[11] Là deposizione testimoniale di P [non è stata difatti oggetto di contestazioni inficianti la coerenza delle sue accuse a carico dell'imputato. ; <

[12] Cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dott.ssa C 5\2\2018 e acquisita al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti

[14] Contro il quale invero sporgeva querela per uno schiaffo ricevuto nel corso di una discussione in fase di separazione

isolato nella storia di convivenza coniugale della coppia.

[15] Cfr. pag. 4 deposizione udienza del 13 \5\2019.

[16] Cfr. pag. 4 deposizione udienza del 13\5\2019.

--parole della testé;

DIFESA, AVV. S, -~*Mipuò precisare a cosa ha:assistito?*

TESTIMONE M - Ma ovviamente è passato del tempo, ci sono però degli episodi che mi sono rimasti abbastanza impressi perché come le dice ,perché erano'uri pochettino quasi ai''limiti dello strano/, non somi viene in mente eravamo rifare weekend tiu^riiorinaritoeci-siamotineontratì-cori-loro — perché avevano la casa abbastanza viene appuntò ci siamo visti, perche i bambini erano . abbastanza piccoli, M credo avesse un 3 o 4 anni e ne aveva.., camminava già per cui credo uno e mèzzo, due, e T aveva fatto un capriccio, rio prima M aveva pianto, perché, vabbè, cose da bambini, ' si sa; non riusciva a fare andare una barchetta telecomandata, il bambino si è. messo a piangere__perché ovviamente era piccolino, allora F [1] *mio cercava di consolarlo, di fargli capire: "No, ma guarda devi imparare così" maniera-brusca, cioè io c- ero rimasta male, gli ha strappato il bambino e ovvia·mente poi_ .... .. il bambino continua a un po''imbarazzante.-Subito dopo la T non per quale motivo si è anche a lei a fare un capriccio a piangere, aveva piovuto, mi ricordo che c'era la sabbia ’ ’ ’ “*[7] *tutta bagnata si era buttata per terra- arrotolata per terra,--*S *. che le urlava un po', in italiano, ' in francése, affasona che i giovani là vicino, e la lasciava va Rotolarsi per tèrra,--Sì,-dai rotolati" ; cioè molto esasperata; molto nervosa e arrabbiata con questa bambina che non si riusciva a gestire, infatti siamo dovuti andare a comprare poi in un negozio, si era bagnata tutta, perché per terra era tutto bagnato, di corsa in un negozio a comprarle uri cambio intero, cioè io e mio marito siamo rimasti un po' colpiti da queste scene, che si sa che i bambini fanno capricci, insomma aneti io ho avuto una , però mi sembravano un po': esagerati; Cioè non io so F in un Natale cercava di scartare un regalino al bambino, sa che i giochini sono sempre pieni di laccetti così con la forbice e lei e la sua mamma a togliergli le forbici come se mio fratello fosse un cretino non in grado di... cioè era un atteggiamento... GIUDICE - Cioè togliere le forbici e poi che cosa Ita. fatto? .*

TESTIMONE M - Mio fratello apriva cercava di aprire il pacchetto insième al bambino di Natale e non mi ricordo se lèi o sud madre tolto le forbici come:se mio fratello non fosse in grado di gestire il .— -bambina con il pacchetto

GIUDICE - Ma quindi han. tolto le forbici e poi sono andate avanti loro ad aprire il pacco? TESTIMONE

- Si. sì, *insomma mio fratèllo era un adulto,: aveva, già avuto un figlio .cioè... una bambina per cui noni, . mi sembrava l'atteggiamento di continuamente farlo sentire tiri incapace una persona non in grado*

[17] Cfr. pagg. 19 e 20 deposizione

[18] Cfr. pag. 20 e 22 deposizione :

[19] Cfr. pag. 20 deposizione :

2t Cfr. pag. 21 deposizione

[21] Cfr. pag. 22 deposizione '

Ridiscusso all'udienza in—data-9\7\2018—
ricordava le ..confidenze ricevute dall'imputato - conosciuto sin dall'anno 1999, suo ex collega di lavoro e amico- il quale lamentava, sin dall'anno 2012, il deterioramento del rapporto sentimentale con la persona offesa, i litigi e il suo sentirsi alle volte "*inadeguato*" perché «*mi raccontava che nelle loro discussioni [...] veniva puntato il dito sulla differenza , sul gap che esisteva da un punto di vista* ~ ''*cultura era laureata F -no e la provenienza di-E -firt-insomm.a^eta pugliese [...]*» « *[...fimi raccontava [...] il tono di voce abbastanza aggressivo* » adoperato da P ; S duranti i litigi e «*il fatto che si sentiva un po' inadeguato per il fatto che era da solo e dall'altra parte la S era [...] spalleggiata dalla mamma e dal papà lui si sentiva in questa situazione.*

qua abbastanza da solo, inadeguato direi» (cfr. pagg. 22 e 23, udienza del 9\7\2018) . Una volta il teste , mentre si trovava in auto in compagnia dell'imputato,.•..udiva:'una lite telefonica tra questi è la persona offesa che rivolgeva a M. testuali parole " *terrone ignorante* Nel corso della conversazione l'imputato aveva un tono qualificato dal teste come "*remissivo*".

La teste della difesa I S ’ escussa all'udienza ih data 9\7\2018, conoscente di
giunga data della persona offésa,-frequentava la coppia M -R • nel periodo estivo ._ ; mesi di giugno e luglio, nella località montana di , do ve , sia la teste sia la persona offesa barino una casa di villeggiatura. ' *fili* riferiva di avere avuto occasioni di assistere a liti o discussioni tra l'imputato e la persona offesa , senza scambi di insulti tra. le parti, tra i quali «*c'era _ sempre diciamo una incompatibilità per quanto riguardava l'educazione dei figli* » <<*$; che era sempre molto apprensiva nei confronti dei figli e magari F. ogni tanto diceva " Lascia perdere, lascia stare" e allora magari lei si arrabbiava*>>__. _ Nel giugno 2015, quando la coppia P M. era già separata,
l’imputato,propri figli M , M. e 5 si aggregava a una escursione in'., montagna alla quale’partecipava anche la teste con i suoi familiari.-Al termine della gita l'imputato
trovava gli pneumatici della propria autovettura tagliati e informava tempestivamente
dell'imprevisto la persona offesa che "*subissava*" di telefonate M. _ «*perché lei [P* t *non riusciva [fif] ad non; riusciva ad accettare* '
'*quello che era successo* » (cfr. pag. 13) -7«*era molto' agitata perche -non sapeva, che i figli sarebbero andati in montagna quindi non avevano l'attrezzatura*>> f off. pag. 14)7~ ’ ~ <

La teste , in rapporti di amicizia sia con l'imputato sia con la persona offesa, non riceveva confidenza da quest'ultima durante il periodo di crisi in cui la coppia conviveva e non si era ...
e ancora separata , ma solo successivamente «*in quest'ultimo mese* » (rispetto alla deposizione ' avvenuta’nel luglio 2018)“ <R la metteva a parte di insulti ricevuti dall'imputato , mentre- - - «*violenze non ce ne sono mai state* » . Le confidenze , ricevute dalla teste nel periodò immediatamente successivo là separazione della

coppia e poi, dopo un prolungato periodo di assenza di rapporti di frequentazione e di incontri dell'ultimo periodò (precedente la deposizione di luglio 2018) «*sono sempre state le stesse, là rabbia nei confronti del signor M le ha sempre " . detto che lui non era all'altezza di...la madre era lei [...] Ha sempre tacciato lui di non essere in grado e quindi era meglio quindi sparisse dalla faccia della terra* » (cfr. pag. 15).

F T . tèste della difesa, cognato dell'imputato nelle occasioni di frequentazione ' della coppia P. - durante le vacanze estive , le Festività religiose e le feste di compleanno familiari- assisteva a discussioni ordinarie nelle vita di coppia , senza mai udire ingiurie profferite dall'imputato all'indirizzo della persona offesa , verso la quale serbava contegno sempre "*disponibile*"'. Per contro , nella narrazione del teste, era R a rivolgersi all'imputato con tono perentorio, di superiorità « *lo scenario..è uno scenario di quelli nel quale S come sua caratteristica , come suo carattere [...] è prorompente , sicuramente quella che gestiva la famiglia]...../*

- E allora partiamo di-atteggiamenti^ .. [1]

---

23. In quanto coniuge di A

loro, gli atteggiamenti erano molto chiari, chi era predominante era S . S diceva e F faceva, questa era la situazione molto chiara, evidente alle persone che frequentavano questa coppia in tempi passati. Ripeto mi riferisco ai periodi nei quali si conviveva insieme al mare, cioè che era il mattino, pomeriggio e sera. Fi portava i bambini in spiaggia, portava da mangiare ai bambini, stava.., giocava con i bambini e la signora S stava sullo sdraio. Alla sera si usciva, F stava con i bambini, la signora si arrabbiava con i bambini quando facevano le marachelle, che è legittimo, ci mancherebbe altro, ma ripeto in maniera definitiva, non ho mai visto io cognato in quattro vacanze fatte insieme circa a urlare contro S , non l'ha mai fatto.

DIFESA, AVV. ' - Mentre in queste occasioni di discussioni il tono con cui... come si rivolgeva S a F ', qual era il tono? Era un tono pacato?

- *Con che tono, sì.*
- *Perentorio, perentorio.*
- *Cioè era un tono quindi perentorio, era un tono aggressivo o temeva, dava Videa di*
- *Assolutamente no.*

- Episodi specifici le chiedo, visto per non generalizzare troppo, si ricorda degli

TESTIMONE R - Era di superiorità, quale lei pensa di essere, perché lei è una persona colta... GIUDICE - No, al netto dai commenti, la domanda era: con che tono.

DIFESA, AVV.

TESTIMONE R DIFESA, AVV.. temere la reazione del signor M. TESTIMONE F. DIFESA, AVV. episodi specifici?

TESTIMÓNE R - Sì, quando si era al bar a bere qualcosa, al mare sul lungomare, F faceva giocare il bambino con il pallone e lei non lo voleva, gli diceva in maniera chiara: "Tu, il bambino con il pallone non gioca" o "il bambino deve stare qua". Ripeto, non ci ho un elenco delle cose che mi sono preparato a casa nel dire cosa ricordo e cosa non ricordo, lo scenario era quello, lo scenario è uno scenario di quelli nel quale S come sua caratteristica, come suo carattere del resto è prorompente sicuramente a quella che géstiva la famiglia, mettiamola così

R confermava l'episodio raccontato dalla coniuge in cui , durante le vacanze a , la persona offesa lasciava la figlia M a terra per 10 minuti «*tutta bagnata perché faceva i capricci, dopodiché l'ha presa con In forza e l'ha alzata* » (cfr. pag. 11).

Le deposizioni citate hanno delineato i contorni caratteriali di una personalità di R S: forte , estromettente IvL dall'educazione dei figli è da una paritaria gestione della quotidianità domestica, fornendo un avallo di credibilità alla versione ricostruttiva dei fatti offerta dall'imputato che , nel corso del suo esame reso all'udienza celebratasi in data 2\7\2018, si è descritto come di

carattere chiuso con tendenza al ritiro nel silenzio passivo come modalità reattiva alle conflittualità di coppia e alla propria impossibilità di partecipare alle decisioni familiari, anche nelle scelte educative dei figli, sin dalla nascita del primogenito M , quando la madre della persona offesa si "*insediava in pianta stabile*" presso l'abitazione della coppia gestendo l'organizzazione familiare unitamente alla figlia. L'imputato ha dichiarato di venire chiamato con gli appellativi "*meridionale*" e "*ignorante*", in quanto non laureato, motivo per il quale *«venivo sempre zittito e l'ultima parola era sempre quella di S » «non potevo prendere nessuna decisione », «mi ero autonominato lo zerbino di casa », «nel periodo dal 17 novembre 2014 al 13 dicembre 2014 , giorno in cui ho lasciato volontariamente l'abitazione, io ho vissuto segregato in una camera da letto, dove mi venivano imposti gli orari in cui potevo mangiare, mi venivano imposti gli orari in cui io potevo vedere i bambini, e solo esclusivamente alla presenza dei due genitori di S , con determinati atteggiamenti e modi di fare . Quindi io non ero più libero di fare niente , perché c'era questa pressione costante , di andarmene via di casa* » da parte di S e dei suoi genitori, «S *continuava a minacciarmi, die non mi avrebbe fatto vedere più i bambini , che avrebbe chiesto l'affido esclusivo . Cosa che poi puntualmente ha fatto, quindi io ero messo sotto pressione da queste tre persone, in maniera costante»*[1][2] *(.* L'imputato non ha sottaciuto di avere adoperato , nel corso delle discussioni (chiamate " contraddittori") con R , espressioni volgari , quali "*vaffa ... di qua vaffa .... di la*" (ossia "*vaffanculo*" come confermato da NL a esplicita domanda del PM), adoperate però da entrambi ; dichiarando di avere appreso il offesà

quanto non lo conoscevo e quindi me lo sono sentito dire parecchie volte [...]» (cfr. pag. 5 , esame del

2\7\2018). :

C F . escussa all'udienza in data 18\6\ 2018 , vicina di casa della coppia P

M , il cui figlio frequentava lo stèsso asilo del figlio della persona offesa, nelle occasioni di frequentazione della casa della coppia percepiva

l'imputato e P S , che con tono provato e piangente le raccontava di non andare d'accordo con M che era un "po'*aggressivo* " nei suoi confronti, fisicamente e verbalmente, senza peraltro circostanziare il racconto di elementi descrittivi sia fattuali sia temporali. Parimenti

utilizzato, nel tempo e nella dinamica dell'evento , il livido che la testé riferiva di avere visto sul braccio di P ; da quest'ultima attribuito a un pugno datole dall'imputato.

La teste , che nel luglio 2013 trascorreva un settimana quale ospite nella casa di montagna di P- __ , non ricordava episodi specifici di litigi tra la persona offesa e.M , conservando

' . .l'impressione di una dialogo tra le parti privo di coloritura affettiva, dai toni dialettici "*bruschi*" *(*

abbastanza brusche sia le-domande sia le-risposte, per cui mi sentivo un po' q- disagio).,:

: modalità relazionale che accomunava entrambi ? su di un piano di-reciprocità probatoriamente., \ non deponente per la sussistenza di quella caratteristica strutturale di sistematica e programmata prevaricazione dell'imputato sulla persona offesa integrante l'elemento strutturale costitutivo del reato di cui all'art. 572 c.p. [3][4], non riscontrata neppure, nel lungo arco temporale m imputazione, da richieste di intervento delle FF.OO in occasione delle aggressioni riferite dalla persona offesa (quanto all'unico episodio di intervento in data 13\12\2014 si argomenterà in seguito) >

= ..Le numeroso .deposizioni acquisite dei testi dei PM [5] non vengono qui ripercorse in quanto non

- hanno apportato probatorio contributi conoscitivi utili *e* dirimenti nel riscontrare gli addebiti maltrattanti à càrico deh'imputato , viene più colorando di nitidezza il quadro di-una relazione, di coppia non appagante , non caratterizzata da armonia di sentimenti, non potendosi certo elevare l'infelicità a elemento materiale oggettivo del reato di maltrattamento.

L'inappaganza probatoria delle deposizioni dei genitori della persona offesa, sotto il profilo della attendibilità e credibilità, è stata ulteriormente appalesata dalla necessità di accogliere la richiesta della difesa di procedere a un confronto tra i predetti in ordine alla dinamica dell'episodio del 13\12\2014 della aggressione dell'imputato in danno di P , che sarebbe stata intenzionalmente spintonata a terra da M (che in sede di esame parlava invece di ima caduta accidentale nel corso di una discussione[6]), confronto peraltro inconcludente nel suo esito chiarificatore.

Il certificato medico rilasciato a E in data 14\12\2014 dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di [7] , unica documentazione medica agli atti, a fronte di una eteroagressività fisica dell'imputato riferita come abituale dalla persona offesa, nella formulata diagnosi di "*policontusa*", è peraltro pienamente compatibile con la dinamica degli eventi descritta dall'imputato in termini di accidentalità della caduta, come ulteriormente avallato sul piano clinico dalla assenza di prognosi ,difficilmente conciliabile con una volontaria spinta da parte dell'imputato di forza tale da determinare quell'esito di «violenta » caduta a terra descritta dalla persona offesa.

I consulenti tecnici della difesa, le dott.sse : C. M , nominata CTU nel procedimento civile instauratosi tra le parti per l'affido dei figli, O [8], e

M , consulente di parte dell'imputato durante l'espletamento della CTU, nel
corso delle loro deposizioni testimoniali hanno esprèsso valutazioni convergenti nel sottolineare il difetto di indicatori e clinici idonei e sufficienti ad affermare la sussistenza di una post- traumaticità da stress del quadro clinico della persona offesa P. S i, come invece segnalato dal Dott. ., escusso all'udienza in data 18\6\2018 .
Durante l'espletamento della CTU dal luglio 2015 sino a novembre 2016 «*non c'è stato più nessun episodio rilevante , se non c'erano questi sì degli audio , delle telefonate magari non proprio come dire cordiali ed educate da entrambe le parti* » [9], a conferma di un rapporto conflittuale tra le parti M ,
non connotato da una condizione di soggezione della persona offesa nei confronti dell'imputato.
Forte eco della conflittualità tra le parti emerge anche dalla citata CTU della dott.ssa C , che ha confermato la circostanza in aula (« ... *c'era un'alta conflittualità ...» :* pag. 9 , udienza del 13\5\2019) , e dalla formalizzazione da parte dell'imputato, in data 22\12\2014 avanti ai Carabinieri della Stazione di , integrata il 30\12\2014, di querele sporte nei confronti
della persona offesa P e dei genitori di questa , per violenza privata , minacce , percosse
ingiurie dal 10\12\2014 al 13\12\20'14 [10], conflittualità apparentemente stemperatasi , nel preminente interesse dei figli minori e ,
attualmente affidati all'Ente
territorialmente competente con collocamento presso la madre, con la sottoscrizione da parte dell'imputato e della persona offesa, di un atto di transizione, all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione instauratosi innanzi al Tribunale di , per la
regolamentazione dell'esercizio della genitorialità (i termini dell'accordo transattivo prevedevano anche l'obbligo di P a rimettere le querele originanti l'odierno procedimento penale,
revocando la costituzione di parte civile, e l'obbligo per l'odierno imputato di rimettere le querele sporte contro P. S tei suoi genitori , P e
F , originanti
procedimenti penali pendenti [11]).

Tutto ciò premesso, ritiene questo Tribunale non sia configurabile il contestato delitto di cui all'art. 572 c.p., sussistente , in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità, solo nel caso in cui le condotti del soggettò¯attìvo^etermiruno uno stato di soggezione continuativa del soggetto passivo[12][13]. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno osservato che «*nel reato di maltrattamenti in famiglia deve escludersi che la compromissione del bène giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di*

una persona della famiglia; è infatti necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione e inferiorità psicologica della vittima

(accolto, nella specie, il ricorso dell'imputato avverso, la decisione della Corte di merito, la quale aveva

- - erroneamente-ritenuto integrato il delitto -di cui all'art. 572 c.p. unicamente sulla base dell'abitualità — criminosa della condotta, prescindendo dal necessario accertamento dello stato di soggezione e inferiorità psicologica del soggetto passivo)»^.

Nel caso di specie è emerso , come già osservato , un contesto familiare- domestico . delineatesi in temimi di scarsa, rispondenza,. tra le. partì,. di registri comunicativi ed emotivi,, amplificata *della «diversità di ceto e di appartenenze sociali* >> *ì*[14]. (in cui era proprio la persona offesa a ricoprire uno .*status* più elevato rispetto a quello di M , degenerata, in uri' aperta

conflittualità,, senza che sia emerso , all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con quel crisma di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato determinò nella persona offesa un abituale stato di soggezione con il creare uri perdurante clima vessatorio e sopraffattoria.'

A emergere dal materiale probatorio acquisito, costituito in principalità da prove dichiarative .orali ,-un rapporto tra M. e scandito da una. dinamica. di. coppia; emotivamente.

. logoratasi nel tempo e degenerata in ima conflittualità improntata a reciprocità di posizioni,, come affiora dalle stesse parole della persona offesa : «[.. J *le litigate continuavano, tanto più che poi dopo ovviamente questo avvenimento [con* riferimento a un episodio avvenuto nel dicembre -2008 in cui la .persona offesa, riferiva di avere, visto l'imputato -.-«*chinato sulla_-scrivania*» di *casa.«con della*< *cocaina e carte di'credito* >> [r.-;] *r purtroppo poi héi momenti di recrudescenza delle litigate- vengono fuori delle cose devastanti-, che non fanno*

bène a nessuno ovviamente >>[15]*K* '

Sarà la stessa P, a raccontare di avere controllato , nel marzo 2010, la messaggistica sul

telèfono cellulare dell'imputato /leggendone il contenuto è. a riferire che , dopo avere scopèrto i messaggi scambiati da M con un'altra donna , «*ovviamente sbottai in un modo devastante* ». ; a riprova di una capacità reattiva non sintonica/con lo stato di soggezione rilevante/nella n .prospettiva legislativa di cui .all'art. 572 c.p., confermata dal narrato dei testi della difesa, come

sopra riportato.

Gli episodi di ingiuriosa reattività verbale / ammessi dallo stésso imputato - e inaspritisi dopo - l'allontanamento dal domicilio domestico nel dicèmbre 2014 *d;* nella conflittualità esasperata tra i genitori per l'affidamento dei figli[16] - devono essere contestualizzati non già in ima indimostrata abitualità di condotta sopraffattoria e vessatoria dell'imputato, bensì in uh assetto familiare credibilmente strutturatosi., come affiorante--dall'istruttoria dibattimentale,-complessivamente valutata, su aspettative ed investimenti emozionali della persona offesa andati disattesi nel confronto con la quotidianità e sul sentimento di inferiorità ed esclusione maturato dallo stesso M *«ferito, da. continue critiche e squalifiche., esautorato dal ruolo paterno e sostituito dalla figura della nonna materna [..,}* », come riscontrato anche da tutti i testi a difesa, con elaborazione di un "*senso di inadeguatezza profonda*", che *«si rinnova nel confronto con la modalità accentratrice che ferisce un'autostima precaria e che investe direttamente anche la genitorialità. Nella crisi affittiva, il diverso status sociale si trasforma in una ferita narcisistica intollerabile [...]»*[17].

Dal mancato accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base delle risultanze probatorie dibattimentali, di una riduzione della persona offesa in uno stato di soggezione e di intollerabilità di vita procuratole da condotte sistematicamente e programmaticamente sopraffattone, prevaricatrici e denigranti serbate dall'imputato, consegue pronuncia assolutoria di questi, ex art. 530 c. 2 c.p.p., con formula terminativa *«perché il fatto non sussiste»* .

Visto Kart. 544 c. 3 c.p.p. riserva in giorni 70 il maggior termine per il deposito dei motivi

---

[1] Cfr. pagina 10 deposizione F udienza del 16\7\2018

[2] cfr. pagg. 6,7 e 8 esame imputato, udienza del 2\7\2018.

i anche le testimonianze genitori della persona

difatti eletto a confidente delle confidenze-délià^figlia,legata alla madre, FI [E. . .

da un rapporto "simbiotico"2^, idoneo a inficiare l'attendibilità soggettiva e la “credibilità oggettiva della teste È , la cui deposizione si caratterizza per una magmatica vischiosità tra il *de relato* dalla figlia e l'oggetto della sua diretta percezione sensoriale, visiva o uditiva > con difficoltà se non impossibilità di scindere i due citati temi di prova, nonostante le ripetute sollecitazioni in tal “del PM , che vanamente tentava di narrativo, della teste , altresì a volte difettante di consequenzialità temporale e di congruenza logica30.

[3] Cfr. deposizione /udienza del 18\6\2018,

[4] Cfr. Cass. 45037/2010. 7 , , ,

[5] Testi comuni alla PC, ad esclusione del dotti . ti'- - ,

[6] II difetto di intenzionalità di una condotta eteroaggressiva veniva manifestato dall'imputato anche agli Agenti di PS intervenuti in loco, con il ripetere in loro presenza *"Io non volevo":* cfr. deposizione M. G in servizio presso il Commissariato di PS di >, udienza 11\6\2018.

[7] Cfr. acquisito in atti all'udienza in data 1l\6\2018

[8] Di cui acquisita, con il consenso delle parti, una relazione datata 8\11\2017 .

[9] Cfr. deposizione M[1] , pag. 13 udienza del 13\5\2019. •

[10] Acquisita all'udienza in data 2\7\2018.

[11] Cfr. atto di transazione datato 19\3\2019 acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza in data 13\5\2019 e atto di revoca di costituzione di parte civile nel presente processo sottoscritto da P. S , depositato in data 10\5\2019 unitamente a dichiarazione di remissione di tutte le querele sporte nei confronti dell'odierno imputato , radicanti il presente procedimento.

[12]

. [41] cfr. pag. 15 deposizione P , udienza 7\5\2018.

[16] Ben documentata nella CTua liniia .

[17] Cfr. pag. 77 CTU dottssa Cappello.

P.Q.M.
Visto Kart. 530 c.p.p.
ASSOLVE

16\9\2019

M F dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste .
Visto Kart. 544 c. 3 c.p.p. riserva in giorni 70 il maggior termine per il deposito dei motivi

Visto Frac. Gen. in
Estratto cenila net. 1!

[23] Cm pag. _27- della CTU -citata, *a-* firma dott.ssa. *rapporto. con la madre conserva tuttora una . connotazione di forte fusionalità che evidenzia bisogni irrisolti, mancanza di una sicurezza di- base e di un effettivo e solido investimento sul Se, con un' autonomizzazione indipendenza emotiva molto parziale. La relazione con la madre ha*

mantenuto una importante continuità, fino ad assumere sfumature vicarianti, anche nella gestione di M e di M . Sia durante gli anni di convivenza con il signor M , .sia. nella fase postseparativa, la signora ha condiviso e condivide frequentemente spazi quotidiani, attività e vacanze con i genitori.

Cfr. pag. 18 deposizione F udienza delFlÌ\6\2018/ alla domanda postale del PM se ricordava minacce

..rivolte dall'imputato alla figlia P ?S , la teste rispondeva *<<[...] minacce di vita'o dimorfe no.'Questa*

.> direi delle bugie quindi di avere udito minacce di. morte , . salvo , poi, ' alla-domanda

immediatamente : successivà dèi PM se.: allora non aveva, mal sentito M E . pronunciare le frasi riportate: ili' imputazione , tra cui *"se mi porti-via i miei figli io ti ammazzo.... Io ti ammazzo se tocchi me o la mia famiglia* rispondere con la stessa convinzione- di averle udite in prima persona, con .risposta di esatto contenuto contrario a quanto affermato un istante prima. *i.*

SENTENZA N. 902/19

N. 2365/12 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1811/15 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'ADDEA

all'udienza pubblica del 31/05/2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

nei confronti di:
nato a 1979 residente a
In via C dom. dich.
-Libero, presente-

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. del Foro di

presente,

IMPUTATO

artt. 81 cpv, 572 comma 1° c.p. perché, con più azioni esecutive di *un* medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, infliggendo alla propria convivente S/ S in presenza della figlia V > E1 *(nata a il* i *'2010 - di età minore),* nonché .alla medesima minore, continue sofferenze fisiche e psichiche ed umiliazioni ed in particolare:

■ nei confronti della convivente:

- tirandola per i capelli e per le braccia fino a farla cadere a terra e colpendola con de? calci;
- ingiuriandola dicendole: *"Puttana e troia ";*
- minacciandola dicendole che se non se ne fosse andata di casa avrebbe gettalo la bambina dalla finestra;

• nei confronti della figlia:

- prendendola per le braccia e spingendola sul divano ed insultandola dicendole: *Stronzo di merda, devi rimanere li a marcire sul divano "',*
- dandole uno schiaffo al volto e sbattendola sul letto urlandole: *"Cazzo, addormentati Non li sopporto più ';*
- dicendole: *"Inizia a salutare la mamma che da adesso non ci sarà più nella nostra vita ";*

le sottoponeva a continui maltrattamenti.
falli commessi a dal mese di maggio 2010 al mese di 2012

PC: VI E nata a 2010, rappresentata come curatore speciale in questo procedimento dall'avv. lei Foro di assistita dall'avv. (, sostituito all'odierna udienza dall'avv. del Foro di ex art. 102 c.p.p.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa NICOLINI

Le parti hanno così concluso: **li Pubblico Ministero:** “Chiede la pena base di anni 2 i reclusione. Ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione

PC:

"Piaccia a' Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

- condannare l'imputato V S dia pena che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare V S " al risarcimento di tutti i danni patrimoniali c morali subiti da V » E ra qui rappresentata dal curatore speciale avv.

per i fatti per cui è processo nella misura che il Giudice riterrà di giustizia ovvero m subordine ai sensi dell'art.539 c.p.p.. In ogni caso con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva per l'importo che verrà ritenuto di giustizia.

- Condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione nel presente grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore"

Vigevano, li 9 giugno 2017

Il difensore dell'imputato: "Chiede l'assoluzione per entrambi i capi d'imputazione"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 28.10.2014 il GUP presso il Tribunale di Pavia chiamava a giudizio V S per rispondere del reato indicato in epigrafe in danno della convivente Si S e della figlia minore E

All'udienza fissata del 3.12.2015 altro giudice disponeva un rinvio richiesto dal difensore dell'imputato che aderiva all'astensione proclamata dalle Camere Penali.

All'udienza del 2 febbraio 2016 il giudice ammetteva la costituzione di parte civile del curatore speciale della minore V E i. La S nonostante avesse ricevuto la notifica a mani, non era presente.

Il giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti e rinviava il processo davanti a questo giudice.

All'udienza del 28 ottobre 2016 questo giudice ha confermato l'ordinanza ammissiva delle prove e ha rinviato il processo per l'assenza di tutti i testi.

Il 12 maggio 2017, stante l'assenza dei testi del p.m., non avendo il difensore dell'imputato prestato il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione, il processo è stato rinviato. Il giudice ha disposto l'accompagnamento coattivo di Q H

Dopo un rinvio dovuto all'assenza del giudice titolare, applicato all'ufficio Gip e altro rinvio disposto in accoglimento della richiesta del difensore dell'imputato, legittimamente impedito, all'udienza del 17 settembre 2018 sono stati assunti i teste Q , V G , P' E , F; M R e dott. C G E' stata acquisita, su accordo delle parti, la relazione redatta dal G su incarico del Tribunale per i minorenni. Il p.m. ha depositato il verbale di vane ricerche di S S Il giudice, rilevando un difetto di notifica, invitava il p.m. a effettuare opportune ricerche a partire dal domicilio al quale era stato notificato il decreto di rinvio a giudizio.

All'udienza del 30 novembre 2018 è stata esaminata la persona offesa S Si ed è stata assunta la teste V Mi

Il giudice, poiché la S aveva rappresentato difficoltà personali che le avevano impedito di essere presente nel processo, aveva invitato la stessa a presentare alla successiva udienza elementi utili a consentire la remissione in termini per costituirsi parte civile. La stessa, però, rimaneva assente.
All'udienza dell'11 gennaio 2019 sono stati acquisiti documenti prodotti dal difensore dell'imputato. Il processo è stato rinviato per l'assenza del teste C
All'odierna udienza la difesa ha rinunciato al teste. L'imputato si è sottoposto all'esame; il giudice ha, quindi, dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato le parti alla discussione. Al termine, sulle conclusioni rese, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze dell'istruttoria svolta non consentono di affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti contestato dal maggio 2010 al giugno 2012.
In data 7 giugno 2012 S Si presentava denuncia-querela nei confronti del compagno V Sf accusandolo di continui maltrattamenti nei confronti suoi e della figlia minore E La denuncia veniva raccolta alla presenza di Q H , zia della denunciate, la quale dichiarava di confermare i fatti come raccontati dalla congiunta. La circostanza appare rilevante alla luce delle risultanze dell'istruttoria, come di seguito si dirà.
La celebrazione del processo è stata laboriosa per la difficoltà di ottenere la presenza dei testi e, in particolare, della denunciante S
La predetta, assunta all'udienza del 30 novembre 2018, ha reso dichiarazioni in parte contraddittorie e in parte sostanzialmente smentite dall'istruttoria.
La stessa non ha saputo precisare l'inizio della relazione con l'imputato, indicata, sua pure in modo dubbioso, all'anno 2007; la convivenza era iniziata poco prima 9.5.2010, data della nascita della figlia E . Viveva nella casa dei genitori del compagno e, dopo la

nascita della bambina era stata sostenuta e aiutata dalla suocera che si era mostrata con lei molto affettuosa, provvedendo alle necessità sue e della bambina. S ha riferito, faceva uso di cocaina e fin dall'inizio della convivenza era solito percuoterla, umiliarla e minacciarla con parole del tipo puttana e "prima o poi smetterai di respirare". Tutto questo avveniva anche davanti alla figlia fin da quando era neonata. L'imputato lavorava, tornava a casa la sera molto nervoso e si sfogava su di lei. Le percosse avvenivano anche alla presenza della suocera e del fratello di SI V< G
La situazione si era fatto critica quando i maltrattamenti erano stati rivolti contro la figlia. La bambina piangeva e lui si mostrava insofferente; si arrabbiava se si sporcava e la sbatteva sul divano; intanto investiva lei con parole tipo "cretina, puttana; inoltre le aveva insegnato alla figlia, che gli chiedeva cosa fosse quella polvere bianca, come si faceva una "canna" con la cocaina.
La S ha riferito che questo succedeva quando la bambina aveva tre anni anche se la circostanza non corrisponde al vero, poiché la stessa ha presentato querela nel giugno 2012, quando si era già allontanata dall'abitazione e a quel tempo E i aveva solo due anni.
In un'occasione, ha continuato la S; poiché la piccola gli aveva rotto il joystick della play station con la quale il compagno era solito giocare, aveva fatto il gesto di volerla buttare dalla finestra. Era insorta una violenta discussione e, nel cuore della
notte, era stata costretta a fare intervenire il fratello del compagno che a quel tempo abitava a I cognato era arrivato con la sua compagna e aveva fatto fatica a calmarlo. Gli episodi contro la figlia, però, ha poi rettificato, erano successi solo due volte perché lui stravedeva per la bambina; inoltre, non faceva mancare loro nulla e cascina in po' isolata e lei, poiché non aveva la patente, non era libera di muoversi; tuttavia, ha precisato, usciva sempre con la suocera a fare la spesa o con il compagno per fare commissioni. Una sera S l'aveva picchiata più violentemente del solito e aveva deciso di andare via con la bambina nel timore che il compagno

potesse ucciderla. La mattina dopo aveva raccolto i loro effetti personali e, approfittando del fatto che la suocera era uscita e il suocero dormiva, si era allontanata e con un taxi si era recata da sua zia a

provvedeva a tutto quanto
serviva p
lei, e per la bambina. Abitavano in
una

Quando S era tornato dal lavoro, non trovandola, si era recato presso l'abitazione della zia e aveva fatto "casino", facendo uscire tutti i vicini; la bambina piangeva e avevano chiamato i Carabinieri che avevano allontanato, intimandogli di non ritornare a importunarla; le avevano raccomandato di non avere più rapporti con il compagno. Nessun altro aiuto, ha aggiunto, aveva avuto e in lei si sentiva abbandonata e viveva nella costante paura di venire uccisa.
Rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, la Si ha affermato di non essere mai stata chiamata dai servizi sociali e di non aveva mai avuto colloqui con le dottoresse F e C né con il dottor G Solo una volta era stata convocata dal Tribunale per i minorenni e vi era andata accompagnata dal V Sapeva che il Tribunale aveva affidato la figlia al padre e che viveva con lui. Aveva cercato di vederla e diverse volte aveva incontrato Si che le aveva promesso di portarle la bambina ma non lo aveva mai fatto. Con l’ex compagno si erano sentiti spesso per telefono fino a un mese prima dell'udienza; poi egli aveva bloccato il suo numero sul cellulare e non si erano più parlati. Precisando le percosse ha dichiarato che riceveva pugni, calci e che l’attaccava al muro", spiegando a gesti che le metteva le mani al collo. Le percosse si ripetevano almeno tre volte la settimana. Spiegando la sistemazione della sua famiglia presso

l’abitazione dei genitori di S , ha riferito che loro avevano solo una stanza, gli altri ambienti erano in comune. La camera era attigua a uno dei bagni e subito dopo vi era quella dei suoceri. Non aveva amici e la sola persona che si interessava a lei era la suocera che la portava con sé e spesso la invitava a uscire con lei per portare un po’ fuori la bambina. Anche il suocero era molto affettuoso. Tuttavia, quando succedevano le liti con il compagno, la madre prendeva sempre le difese del figlio. Quando si era trasferita presso la zia, non aveva più avuto contatti con i familiari di S »; la zia, invece, senza dirle nulla aveva parlato con alcuni di loro e si era anche presentata in altri processi dei quali lei non sapeva nulla. I rapporti con la zia si erano deteriorati perché la congiunta le chiedeva di contribuire alle spese per l’affitto e le bollette; lei però non lavorava e non sapeva come fare; aveva quindi deciso di chiedere a S di occuparsi della figlia e gli aveva concesso di tenerla con sé per un fine settimana. Tuttavia, l’imputato non le aveva più riportato la bambina e solo in un’occasione aveva potuto vederla perché un’amica di S l’aveva accompagnata a casa sua. Si era arrabbiata con S perché aveva affidato la figlia a una sconosciuta e lo aveva pregato di comportarsi da padre per evitare di fare soffrire la bambina; voleva mettere da parte i problemi che aveva con l’ex compagno per consentire a E - che era il suo unico bene- di crescere serena. Ha negato di avere ricevuto atti giudiziari provenienti dal V aggiungendo che forse li aveva ricevuti la zia e glieli aveva tenuti nascosti. Ha riferito che, dopo la prima udienza davanti al giudice dei minori non aveva saputo più niente; quando le è stato contestato che, accogliendo la sua richiesta di rinvio, il giudice aveva fissato un’altra udienza alla quale non si era presentata, ha dichiarato di non ricordare. Ha poi riferito che, abbandonata dalla zia, senza lavoro e priva di mezzi, si era trovata in una situazione di difficoltà che, con suo grande dolore, non le ha consentito di occuparsi della procedura di affidamento della bambina. Ha affermato che non era riuscita a occuparsi del processo perché non aveva denaro per pagare l’avvocato.

Il giudice l'ha messa in contatto con un rappresentante del Consiglio dell'ordine che si è impegnato a spiegarle la possibilità di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
La S ha concluso il suo esame riferendo che vive a e che si è sposata e che, avendo un domicilio certo, può essere sempre rintracciata. La stessa però non si è presentata all'udienza successiva e non ha inteso partecipare oltre al processo. Si deve rilevare che l'esame di S S< è stato molto sofferto, segno di una sofferenza personale le cui origini non appaiono legate solamente alla vicenda della sua relazione con V S Non si può certo affermare che la predetta si sia inventato tute le circostanze negative riferite, tuttavia, è bene evidenziale, davanti al giudice dei minori all'udienza del 7 gennaio 2013 aveva riferito che la zia l'aveva indotta a fare denuncia e che i fatti erano stati esagerati su consiglio di lei. La circostanza, peraltro, appare confermata dalla presenza della congiunta Q
H in sede di proposizione della querela. Si osserva, inoltre, che il racconto di S presenta molte contraddizioni e, come si vedrà, è stato in parte smentito dalle testimonianze assunte e dai documenti acquisiti. Non si nega l'affetto della stessa per la figlia e la reale sofferenza per una convivenza che presentava criticità; inoltre, appare certo che la stessa era insofferente per la vita che conduceva in un piccolo paese, dove aveva rapporti solamente con la famiglia di S .Si rileva però che la stessa denunciante, da un lato ha dichiarato di non avere mai ricevuto un regalo dal compagno, che l'aveva fatta vivere in una situazione difficile per i maltrattamenti cui la sottoponeva, dall'altro ha ammesso che sia lui che i suoi genitori provvedevano a tutte le necessità sue e della figlia non facendo mancare loro nulla, soprattutto da quando S aveva cominciato a lavorare. Con riguardo ai maltrattamenti verso la figlia, poi, ha riferito singoli episodi che in parte appaiono inverosimili; infatti, riferendo la circostanza in cui l'imputato avrebbe tentato di gettare la figlia dal balcone, non ha saputo indicare i dettagli della vicenda e, soprattutto

se si sia trattato di una condotta posta in essere o di un gesto di rabbia durante il quale l'imputato ha affermato che voleva buttarla dalla finestra, condotta certamente censurabile ma molto diversa dall'avere attentato alla vita della figlia, circostanza che deve essere esclusa, poiché nulla la S ha precisato a riguardo. Infine, la S ha ripetutamente affermato che i genitori di S » erano molto affettuosi e si occupavano di loro e ciò contrasta con quanto ritento in ordine ai gravi maltrattamenti.

Le molte contraddizioni e l'accertata non corrispondenza a vero di diverse circostanze riferite consentono di ritenere che, più che di maltrattamenti, la S abbia voluto riferire di un rapporto difficile, anche connotato da forti litigi che solo occasionalmente sono sfociati in violenze delle quali non è stata accertata la portata.

L'istruttoria svolta ha aggiunto diversi elementi che aumentano la criticità del racconto di S S a partire dalle dichiarazioni della zia.

La Q ha riferito che S l'aveva chiamata nel luglio 2013; era terrorizzata e le chiedeva di andare a prenderla perché non poteva più vivere con S [1] a causa dei maltrattamenti che subiva; la nipote, a suo dire, aveva aggiunto che, se non fosse andata a prenderla, si sarebbe uccisa. Nei due anni precedenti non aveva frequentato molto la coppia; si sentiva per telefono con Si e qualche volta erano andati a farle visita con la bambina. S non era serena e le diceva che litigava spesso con il compagno. Tuttavia non aveva mai assistito a comportamenti violenti di S

Quando aveva ricevuto la telefonata, la nipote sembrava "una pazza" e le diceva che si sentiva in galera e che era ancora giovane e doveva scappare da quel posto. Era andata a prendere S > la bambinaia S " ha invece riferito che la zia non era potuta andare e prenderla e aveva quindi chiamato un taxi); la ragazza era terrorizzata e subito l'aveva accompagnata dai Carabinieri per fare denuncia; la nipote aveva dei lividi sul corpo ma non erano andati al pronto soccorso; la bambina non presentava segni ma anche lei appariva terrorizzata. Nel pomeriggio S era andato sotto casa sua

pronunciando minacce di morte contro la nipote, intimandole di dargli la bambina che, intanto, piangeva disperata; nei giorni successivi S aveva telefonato ripetutamente a S minacciandola di morte se non gli avesse dato la bambina; un giorno, approfittando della sua assenza si era portato via la piccola anche se lei piangeva perché non voleva andare con lui. In seguito aveva impedito sia a S , sia ai suoi familiari di vedere la bambina o anche solo di parlarle per telefono.
La teste, rispondendo alle domande della parte civile, ha dichiarato che non era in grado di riferire circostanze specifiche riguardanti la bambina, poiché non era stata testimone di episodi di maltrattamenti.
Il difensore della difesa ha chiesto alla teste se era a conoscenza del fatto che il V telefonava a S e la minacciava perché non sapeva dove si trovassero, tanto che aveva tentato di notificare presso l'abitazione della zia alcuni atti giudiziari che erano ritornati con la dicitura/sconosciuta all'indirizzo". La teste ha affermato che gli atti giudiziari erano stati regolarmente ricevuti e che lei li aveva conservati e poteva produrli. La nipote aveva anche ricevuto una convocazione dal Tribunale per i Minorenni ed era andata diverse volte dagli assistenti sociali. Dopo circa un anno era andata via, ma anche adesso si sentono spesso; il Natale scorso era stata a casa sua e si era incontrata con S che le aveva promesso di farle vedere la bambina ma poi non l'aveva portata. La teste, su specifiche domande ha poi rettificato la dichiarazione, dicendo che da diverso tempo non sente la nipote. Ha pure ammesso che nel corso degli anni, quando la nipote era andata a trovarla e si era fermata a casa sua, vedeva sempre S . L'aveva sollecitata a interessarsi del processo ma la ragazza non era interessata.
Su contestazione, ha confermato che un giorno, lei era uscita e S era al lavoro; la bambina era rimasta con una sua vicina e con un'altra sua nipote; erano giunti presso l'abitazione S e St » e avevano portato via la bambina "a forza". La nipote le aveva poi

riferito che aveva deciso di lasciare la bambina per qualche giorno con il padre.
La testimonianza della Q è stata caratterizzata da un forte risentimento che la stessa ha mostrato nei confronti dell'imputato a causa del fatto che non le consentiva di vedere e di parlare con la bambina; i rapporti tra i due conviventi sono stati riferiti con genericità e, quando la teste era richiesta di precisare, spesso rendeva dichiarazioni contrastanti. Non si può non rilevare poi, che, benché la stessa abbia cercato di accreditare la tesi della sottrazione della bambina da parte del padre, è poi emerso con certezza che era stata Si ad affidare E al padre.
Le circostanze riferite da Si non sono state confermate dai congiunti dell'imputato; se pure si voglia affermare che si tratti di dichiarazioni compiacenti, non si può non rilevare che le stesse hanno trovato conferma nelle dichiarazioni della stessa S
V G s, fratello dell'imputato, non ha confermato le dichiarazioni di S in ordine a un intervento notturno che lo stesso avrebbe fatto presso i coniugi su richiesta di lei. Ha riferito che Si >i sentiva "stretta" a vivere in un paese come era abituata a vivere a I dove la vita era certo più movimentata. Tuttavia, quando si recava presso i genitori, almeno una volta la settimana, non aveva mai rilevato problemi particolari nei rapporti tra i due conviventi. Ha pure affermato che S ? affettuoso con la figlia. Il teste ha precisato che i loro incontri avvenivano durante i pranzi presso i genitori e che in tali circostanze nulla era emerso con riguardo a condotte maltrattanti del fratello. Aveva saputo della sparizione di S e della bambina da sua madre; si erano molto preoccupati ma, poiché nei pressi dell'abitazione dei suoi genitori vi era la fermata dell'autobus per I avevano pensato che si fosse recata in quella città. Sua madre non voleva credere che S ;e ne fosse andata con la bambina perché faceva di tutto per loro. Insieme alla) compagna aveva chiamato la zia di S<l'unico numero di cui disponevano, e si era reso conto che era lei l'artefice di tutto e che era andata a prendere le congiunte, portandole a casa sua. Il

teste ha concluso dichiarando di sapere che la bimba vive con il padre ma, poiché non ha buoni rapporti con il fratello, non era a conoscenza dei suoi rapporti con S anche se gli era stato detto che non vedeva la bambina. Ha inteso precisare che E era stata rispedita presto a casa del padre perché dava fastidio alla zia.
La teste Pi cognata dell'imputato, ha riferito di avere frequentato l'abitazione dei V< e di avere intrattenuto un buon rapporto con S< " con la quale era nata una certa "complicità". Quando era nata la bambina la vedeva serena, era contenta di fare la madre. Non ha mai saputo, né da Si né dai suoceri, di particolari problemi tra S e S Quando uscivano insieme, S era premuroso con la compagna e se lei esprimeva un desiderio l'accontentava. In sostanza, li vedeva una coppia felice. Era rimasta sorpresa quando Si sra andata via; aveva cercato di parlarle I telefono; le aveva risposto dopo circa due ore, dicendole semplicemente che era andata via, senza altre spiegazioni, nonostante le mostrasse il suo grande dispiacere. Da allora non l'ha più sentita; E vive con il padre ed è molto dispiaciuta del fatto che la madre non si interessa a lei.
La teste V , madre dell'imputato ha riferito che S S aveva vissuto presso la sua abitazione per tre anni come convivente del figlio S . I due a volte bisticciavano, come avviene normalmente nella vita di una coppia ma ha negato di avere mai assistito a percosse del figlio alla convivente. I litigi erano legati soprattutto a motivi economici perché nessuno dei due ragazzi lavorava; S tuttavia, voleva costruirsi una famiglia e quando aveva trovato un lavoro manifestava il desiderio di sistemare il piano alto della villetta dove abitavano per avere una casa dove vivere con la compagna e la figlia. Quando Si e la bambina erano sparite, era affranta e preoccupata; le aveva cercate per tutto il paese, non volendo credere che fossero andate via per sempre. Non riusciva a spiegarsi il perché di tale comportamento, poiché fino al giorno prima i loro rapporti erano sereni. Infatti, ha ribadito, i rapporti tra lei e Si erano molto buoni e, poiché guidava la macchina, la portava dove aveva necessità di

andare e anche a casa facevano tante cose insieme e la ragazza non mostrava disagio.
La teste F assistente sociale, ha dichiarato di avere conosciuto l'imputato e la piccola El nell'anno 2012, quando era stata incaricata dal Tribunale per il Minorenni di una indagine psicosociale. Aveva convocato anche la S che aveva regolarmente ricevuto la notifica ma la stessa non si era mai presentata. Solo una volta, aH'inizio della sua indagine, le aveva parlato e la donna le aveva detto che si stava trasferendo a i ‘ presso una zia e che non aveva tempo di partecipare ai colloqui che le venivano proposti; aveva aggiunto che della bambina si sarebbe occupato il padre che gliela avrebbe fatta incontrare nei fine settimana. Inoltre, aveva confessato che nella denuncia di maltrattamenti presentata contro il V , aveva esagerato nel racconto, consigliata dalla zia che la ospitava. La
ragazza era stata presente davanti al giudice dei minori che le aveva raccomandato di recarsi ai colloqui S ma non era mai andata; in una occasione, quando non si era presentata al colloquio, le aveva mandato un messaggio nel quale che comunicava che si era trasferita in e che affidava la figlia a S e non voleva sapere più nulla di giudici e avvocati. Fin dall'inizio della sua indagine, ha spiegato la F il padre era apparso affidabile e affettuoso. Nel periodo in cui aveva effettuato l'indagine, durata fino al gennaio 2013, il V * le aveva rappresentato spesso che la madre non vedeva la figlia; in particolare, riferiva che l’ex compagna gli dava un appuntamento a M poi non si presentava.
Il teste G psicologo dell’ASL di , ha riferito di avere conosciuto il V nell’ambito di una indagine psicologica delegata dal Tribunale per i Minorenni. Aveva avuto modo di interloquire con la piccola E che manifestava un malessere derivante dalla "perdita” della mamma; la madre, infatti, era sparita dalla sua vita.
Non può non rilevarsi che gli operatori dei servizi nulla hanno riferito in ordine a problematiche che investivano il V e, in particolare, a comportamenti violenti derivanti, ad esempio, dall’abuso di alcol o

stupefacenti. Inoltre, nelle relazioni si fa riferimento a un positivo rapporto della piccola E con il padre il quale cercava di colmare il vuoto derivante dell'allontanamento della madre.
Le prove orali, come si è visto, non hanno consentito di acquisire specifici elementi di conferma a quanto dichiarato da S " S ' .
Dall'istruttoria svolta e fin qui commentata è emerso che la stessa abbia manifestato un costante disagio le cui ragioni, probabilmente, risiedono in molteplici fattori; tale situazione, certamente accompagnata da ulteriori fattori che, però, non possono essere collegati con condotte di maltrattamento, non le hanno consentito di istaurare un sereno rapporto
di convivenza
e emerso che
S provincia di
l conduceva
a
di affrontare le difficoltà che ad essa si collegavano. Inoltre, è non
era contenta di vivere a T< un piccolo paese in

, evidentemente non paragonabile alla vita che probabilmente prima
di intraprendere la convivenza con l'imputato.
L'abitazione, comunque, non era una cascina isolata; si è appreso, infatti, che intorno vi erano altre case e che nei pressi della villetta dei genitori di S vi era la fermata dell'autobus per . Non vi è prova neppure del fatto che la stessa vivesse "segregata"; al contrario, la stessa S " ha parlato delle attenzioni della suocera per lei e per la bambina e del fatto che l'accompagnava dovunque volesse andare..
Osserva questo giudice che non si possa affermare che la deposizione della S;

sia stata sostenuta dalla volontà di calunniare, semplicemente la stessa ha trasferito il suo disagio sulla vita di coppia, amplificando le vicende negative che ha vissuto.

V ' S , come appare dall’esame svolto e dalle risultanze processuali, non era persona accondiscendente e ciò ha senz’altro contribuito a rendere difficili i

rapporti con la convivente. Tuttavia, non sono emersi elementi che consentano di ritenere che fosse un soggetto maltrattante.
L’imputato ha dichiarato di avere conosciuto S in un locale di Milano all’incirca nel 2008; dopo un anno circa lei era rimasta incinta e avevano deciso di intraprendere una convivenza presso l'abitazione dei suoi genitori. Quando aveva avuto la stabilità del lavoro, aveva pensato a un’abitazione indipendente che poteva ricavare all’interno della villetta dei genitori ma il progetto, condiviso da S era stato interrotto dalla inspiegabile e improvvisa fuga della stessa. I rapporti con la compagna, ha affermato, erano normali; avevano qualche problema economico e a volte litigavano ma questo non aveva impedito loro di fare progetti per il futuro. Ha negato di avere dato anche solo uno schiaffo alla S L’allontanamento di S era stato inaspettato: era un periodo felice proprio perché aveva avuto un lavoro stabile, avevano fatto una bella festa per il battesimo di E i al quale aveva partecipato anche la zia della sua compagna; si era reso conto più tardi che la stessa aveva avuto un ruolo nell’allontanamento di S ; quando la compagna era sparita, suo fratello e sua cognata erano riusciti a contattarla per telefono; i congiunti gli avevano riferito che, per la prima volta daH’inizio della convivenza, S aveva raccontato di avere subito maltrattamenti, riferendo circostanze non vere. S poco dopo essersi allontanata da casa, gli aveva affidato la figlia, dicendo che non poteva occuparsene; a dicembre di quell'anno era sparita e non aveva saputo più nulla di lei per molto tempo; era a conoscenza del messaggio che la stessa aveva scritto all'assistente sociale con il quale le comunicava che doveva andare via e che aveva lasciato la figlia al padre. La bambina, ha dichiarato l’imputato, vive con lui da sette anni e mai la madre si è interessata di lei. Si erano sentiti

diverse volte e Si gli diceva che voleva recuperare il rapporto con lui ma, in sostanza, non mostrava interesse per la bambina. Aveva conosciuto Si come una brava ragazza ma con il tempo aveva capito che si portava dietro un vissuto di abbandono, causato dalla mancanza del padre e della madre, e ciò aveva condizionato la sua vita e le aveva impedito di mantenere un rapporto stabile. Dopo avere abbandonato la casa e avergli affidato la figlia, si era trasferita in F con un ragazzo ma aveva saputo che dopo due anni aveva interrotto anche tale convivenza. Ha ammesso che corrisponde al vero che, quando S telefona, non le consente di parlare con la bambina, precisando che si tratta di una decisione presa con i servizi i quali hanno ritenuto che, non avendo avuto la bambina un rapporto con la madre per molto tempo, fosse necessario seguire un percorso di riavvicinamento che la madre non s è mai sentita di fare.
La versione dei fatti riferita dall'imputato è stata volta a negare ogni criticità nel rapporto con S S ; infatti, il V ha riferito solamente banali litigi. Si tratta probabilmente di un racconto minimale, volto a sollevarlo da ogni responsabilità.
L’assenza di condotte vessatorie nei confronti della moglie, oltre che essere stata affermata con forza dallo stesso, trova conferme, oltre che nelle prove orali, nell’evolversi del procedimento relativo all’affidamento della figlia svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale per i minorenni, con decreto in data 24 ottobre 2012, pronunciato a seguito della denuncia per maltrattamenti sporta dalla Si , aveva rilevato che il V era conosciuto come persona violenta, tanto che aveva precedenti per lesioni e minacce e per tale ragione aveva disposto accertamenti per tutelare il bene della minore. L’intervento dell’autorità, quindi, era stato tempestivo e, quindi, utile a riscontrare il racconto della denunciante. Tuttavia, in seguito, lo stesso Tribunale aveva costatato l’abbandono della piccola E da parte della madre la quale si era disinteressata del procedimento istaurato dal V per ottenere l'affidamento esclusivo della figlia. Tutti

gli accertamenti avevano consentito di ritenere che il padre e i nonni paterni si erano sempre occupati in modo positivo della minore; il Tribunale, quindi, già nel giugno 2013 aveva affidato la piccola El al padre che poteva esercitare la potestà genitoriale in via esclusiva, stante il sostanziale abbandono della minore da parte della madre. Aveva altresì stabilito che i rapporti della bambina con la madre dovevano essere regolamentati dal padre; in caso di contrasto tra i genitori, la madre poteva rivolgersi ai servizi sociali perché provvedessero a garantirle i suoi diritti. Si tratta, come è evidente, di una scelta molto rigorosa, scaturita da una analisi dei fatti condotta dal Tribunale per i minorenni.

E' evidente che il mancato ripristino dei rapporti tra S S e la piccola E rappresenti una sconfitta per i genitori e un danno in se per la bambina, privata della madre. Tuttavia, non può negarsi che la S non si sia adoperata per raggiungere tale obiettivo. Si può anche ritenere che a tale sconfitta abbia contribuito il padre, il quale, a seguito dell'abbandono da parte della ex compagna, non ha mostrato di volere spendere energie a favore della stessa. In ogni caso, non può non tenersi conto di quanto valutato dal Tribunale che ha ritenuto, sulla base di specifiche circostanze, di affidargli la figlia in modo esclusivo.

In definitiva, l'istruttoria svolta non ha consentito di raggiungere la piena prova della sussistenza di condotte di maltrattamenti a carico di V Si

E' noto che la materialità del reato di maltrattamenti si concreta in una serie di atti specifici, lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, elementi tutti che, come si è detto, non sono stati accertati in questo processo.

Oltre al racconto di S Se del quale si è già detto, i testi sentiti hanno riferito di occasionali litigi; anche la persona offesa, quando ha dovuto riferire dei maltrattamenti, in sostanza ha fatto specifico

riferimento a episodi isolati, alcuni dei quali, soprattutto quelli riferiti alla minore, sono apparsi in parte inverosimili. Non è stato accertato se il V facesse di stupefacenti; è certo però che lo stesso,

Le testimonianze assunte non consentono neppure di valutare la sussistenza dei reati di minacce e percosse, poiché l'istruttoria non ha consentito di acquisire prove univoche della sussistenza di tali condotte.

Infatti, le sole dichiarazioni sul punto sono state fatte dalla Q la quale ha riferito fatti che le sarebbero stati raccontati, a suo dire, dalla nipote. Quanto ai lividi che la teste avrebbe visto sul corpo della S " non può non rilevarsi che, quando la Q ha accompagnato la ragazza dai Carabinieri per la denuncia, non si è preoccupata di farli rilevare agli operanti, nonostante il riferito terrore di essere ammazzata da parte della denunciante.

In sostanza, non sussistono neppure singoli episodi di percosse e minacce, non adeguatamente provati nel corso del processo.

L'imputato deve, quindi, essere assolto dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visto l*art. 530 c.p.p.,

assolve

V S dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90* il termine per il deposito della motivazione.

Pavia, 31 maggio 2019

Il giudice

Termine prorogato di giorni 90 con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 27 luglio 2019.

SENTENZA N. 904/2019
N. 2873/12 Notizie di Reato

TRIBUNALE 1)1 PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1980/15 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Rosaria D'ADDEA
all'udienza pubblica del 31 maggio 2019 ha pronuncialo mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a >.77. residente a • in
via Domicilio dichiarato
-Libero, già presente, non comparso-
Assistito e difeso dall'Avv. del Foro di

difensore d'ufficio presente

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv e 572 comma 1° C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, infliggendo alle conviventi B E Bɹ R e R. E E, anche in presenza delle figlie di età minore N M (nata a ili 2004) e NI AJ i (nata a 1 .2009) continue sofferenze fisiche e psichiche nonché umiliazioni, urlando, ribaltando i mobili di casa, ponendo un coltello da cucina sul tavolo al fine di intimorirle, minacciandole di morte e, in particolare, serbando le seguenti condotte:

- Nei confronti di B. ; E!
    - Afferrandola per i capelli e sbattendole la testa contro la lavastoviglie;
    - Prendendola con la forza e battendola sulla lavastoviglie;
    - Lanciandole una pinza a pappagallo su una coscia;
    - Imponendole di non uscire di casa e di non frequentare alcune persone;
    - Lanciandole il telefono e tagliandole il labbro;
    - Ingiuriandola e minacciandola con le seguenti frasi: *"Se ti vedo con queste persone, ti taglio le gambe "Ti faccio sputare sangue, li spacco la faccia, ti sparo quattro colpi di pistola alle ginocchi9a"; "Puttana. Madre indegna";*
- Nei confronti di B. P, »
    - afferrandola per la gola e sbattendola contro una parete;
    - spintonandola contro il muro;
    - afferrandola per il collo;
    - schiaffeggiandola;
    - ingiuriandola e minacciandola dicendole *"Ti ammazzo "Troia, puttana"*
- Nei confronti di Rz Et Ei minacciandola dicendole:
    - *"Tu tua nipote* A t *non la vedrai più*

le sottoponeva a continui maltrattamenti:
Fatti commessi a fino al 26.06.2012
Con la recidiva

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Tumiatti

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.''

Il difensore dell'imputato: "Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero."

1980/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 15.10.2015 il GUP in sede rinviava a giudizio N F per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Nel corso del processo il giudice ha ammesso le prove richieste dalle parti.

Dopo numerosi rinvii dovuti all'assenza dei testi, è stato disposto l'accompagnamento coattivo.

All' udienza del 22 giugno 2018 la persona offesa B E ha dichiarato che a suo tempo, poco dopo le denunce presentate, aveva rimesso la querela nei confronti dell'imputato, poiché erano venute meno le condizioni che l'avevano convinta a presentarla. La B ha precisato che da diversi anni intrattiene buoni rapporti con l'imputato il quale segue i figli con regolarità; ha, quindi, confermato la volontà di rimettere la querela a suo tempo presentata.

All'udienza del 6 luglio 2018 le parti hanno chiesto di definire il processo mediante l'acquisizione del fascicolo del p.m. e hanno chiesto un rinvio per perfezionare la remissione di querela e relativa accettazione.

All' udienza del 22 marzo 2019 l'imputato ha dichiarato di accettare la remissione di querela.

Il difensore dell'imputato ha chiesto un rinvio per depositare la remissione di querela di B R

All'odierna udienza, acquisita la remissione di querela da parte di B.

R il p.m. e la difesa hanno chiesto la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, previa riqualificazione

dei fatti, non essendo sussistente il reato di maltrattamenti.
Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame del fascicolo del pubblico ministero consente di affermare l'insussistenza del reato di maltrattamenti contestato in danno di B E , maglie dell'imputato, e di B R e R E rispettivamente sorella e madre della prima. Infatti, nelle denunce querele di B E e B; R i (la R non ha presentato querela), nonché nelle sommarie informazioni in atti, si parla di due episodi di percosse, lesioni e ingiurie avvenuti in prossimità del 26.6.2012 e, quindi, si tratta di fatti occasionali, privi dell'abitualità necessaria per la configurazione del reato.

Ne consegue che il reato contestato deve essere riqualificato in quelli di cui agli articoli 612 e 581 c.p., entrambi perseguibili a querela di parte.
Il reato di ingiurie, invece, è stato depenalizzato.
B E e B; R hanno rimesso la querela, mentre R
E non ha mai presentato querela.
La remissione delle querele, regolarmente accettate, impone la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Il reato di minaccia ai danni di R E i è estinto per mancanza di querela.
La circostanza impedisce la prosecuzione dell'azione penale con la conseguente declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione dei reati, come riqualificati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 c.p.
Ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., le spese del giudizio sono a carico del querelato.

P.Q.M.

Visto l'art. 521,531 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di N F , per i reati di cui agli artt. 581, 612 c.p. commessi nei confronti di B E e B R , così,

riqualificati i fatti contestati, essendo i reati estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di minacce nei confronti di R E essendo il reato estinto per mancanza di querela.

Visto l'art. 530 c.p.

assolve

l'imputato dal reato di cui all'art. 594 c.p., poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

MAGGIO

Depositato in cancelleria

SENTENZA N. 910/19

N. 2424/18 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 449/19 R.G. Trib. riunito al 450/19
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Luigi RIGANTI

all'udienza pubblica del 31/05/19 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente nei confronti di:

L A, nato il 1968 ad e dichiaratamente
domiciliato in f ' presso il
fratello G -detenuto per questa causa e sottoposto al divieto di avvicinamento per questa causa, presente -

del Foro
di

Assistito e difeso di fiducia dall'avv.

presente

IMPUTATO

. *del reato p. e p. dal!'art. 81 cpv, 572 c.p. e 61 n. 11 qumqtties* perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche alla presenza e in danno della minore L . V P F (n.ìl .2010), con le condotte dì seguito indicate:

- dall'inizio dei rapporto coniugale (circa trent'anni fa); quotidianamente percuotendo la moglie e i figli con strattonaiaenti e spintoni e ingiuriando la moglie ripetutamente indirizzandole parole del tipo *«PUTTANA, BASTARDA"* ogni qualvolta la stessa rifiutava di dargli del danaro ovvero di comprargli le bevande alcoliche
- dopo essersi riconciliati nel 2010, dopo un periodo di separazione durato circa ire anni, reiterando le condotte di cui sopra;
- il 06.04.2018, al rientro in casa familiare della moglie insieme alle figlie L V; P F- e L Gl R (n. il .1995), aggredendola con pugni allo sterno e al volto poiché la donna al suo rientro non gli aveva portato del vino, come da lui richiesto; poi aggredendo anche la figlia L *G* R che era intervenuta a difesa della madre; il tutto alla presenza della figlia minore L V P F che aveva iniziato ad urlare; così cagionando alla moglie le lesioni personali di cui al capo 2) c a I G Rita le lesioni di cui al capo 3);
- dal 06.04.2018 anche dopo che la moglie abbandonava la casa familiare per trasferirsi dai figlio L" ~ G insieme alle due figlie, minacciandola ripetutamente a mezzo del telefono anche chiamando sull'utenza telefonica di 1 G R e L Gi indirizzando loro minacce di morte nei confronti della madre e dicendo che si sarebbe anche procurato una pistola; minacciando, altresì, di morte, a mezzo del telefono, direttamente i figli proferendo al loro indirizzo le seguenti espressioni: *«GUARDATEVI LE SPALLE CHE 11*

AMMAZZO, IO VI AMMAZZO, SO IO CHI CHIAMARE, PAGO E VI FACCIO AMMAZZARE" maltrattava, in tal modo, la moglie G A e le figlie L G Re L V ' P F ponendoli in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile

In dall'inizio del rapporto coniugale (avuto inizio circa trent'anni fa) all'agosto 2018

2. *del reato p. e p, dagli art. 582-585 in riferimento all'art. 576 nr. 5 c.p.* perché, in occasione della commissione del rato di cui sub 1), cagionava a G A lesioni personali (CONTUSIONE TORACICA, CONTUSIONE REG, SPALLA) giudicate guaribili in giorni 30

In il 06.04.2018

3. *de! reato p. e p. dagli arti. 582-585 m riferimento alPart. 576 nr. 5 c.p.* perché, in occasione della commissione del rato di cui sub 1), cagionava alla figlia L G R ssioni personali (CONTUSIONE LOMBARE) giudicate guaribili in giorni 15

Ini il 06.04.2018

Con la recidiva specifica e reiterata

fa- Per il reato p.e p, di cui all art 612 bis commi 1 e 2 C.P. perché con condotte reiterate, fo molestava e minacciava la moglie G A in tal modo ingenerando in lei un fondato timore per la propria incolumità e per quella delle proprie figlie.

In particolare, nonostante fosse sottoposto alla misura di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla figlia G R lai 6.8.18, comprensivo del divieto di comunicare

*con loro, in data 30.11.18 contattava la moglie con numerose telefonate e sms, chiedendole insistentemente un incontro; quindi si appostava nei pressi della abitazione della figlia M C. ove si era trasferita * la moglie, riferendo che qualora la G, no gli avesse permesso di vedere la figlia minore V. "avrebbe fatto un casino'' e inoltre "avrebbe dato fuoco''all'auto dell'altra figlia M R picchiando sia lei che il suo fidanzato.*

In data 1.12.18. inviava alla parte offesa rannerasi sms contenenti minacce di morte, tra i quali "goditelo l'ultimo giorno della tua vita domani ti spetta sotto casa"; adesso le la faccio pagare domani mattina (prendo vengo sul lavoro": " oggi vengo lì a vedere la bambina e se parli ti massacro sto arrivando '; nel corso della giornata si presentava nuovamente sotto l'abitazione della figlia M C *ove era presente anche la moglie.*

In data 2.12.18, si appostava all'esterno del luogo di lavoro della parte offesa rivolgendole ingiurie e minacce di morte: quindi le inviava altri sms e telefonate dal contenuto minatoria.

Infine in data 3.12.18 si presentava ancora una volta sotto casa della figlia Ah G ove pensava di trovare la moglie, dichiarando, all'arrivo dei Carabinieri, di volerla uccidere in quanto responsabile della sua attuale situazione giudiziaria.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge.

In . , dal 30.11.2018 al 3.12.2018 (giorno dell'arresto.

PARTI CIVILI

G A nata a B

il 4970 residente in
1995 residente
in 1
Entrambe assistite e difese
dall'avv.
dei Foro
di
assente
sostituito da
Avv. '
del Foro
di '
presente
L G R nata a

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Villa

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "per il reato di cui al capo 1 la cui contestazione arriva fino al 2007 chiede n.d.p. per prescrizione. Per i restanti maltrattamenti chiede condanna ad una pena così determinata: assunto come più grave il reato di cui al capo A, quindi maltrattamenti dal 2010 all'agosto del 2018 con una pena base di 2 anni aumentata per la continuazione ad anni 3 con il reato riqualificato, quindi di maltrattamenti dal novembre 2018 al dicembre 2018, e aumentato quindi nella misura finale di anni 4 con le lesioni contestate. Quindi, 2 anni pena base per i maltrattamenti dal 2010 al 2018 aumentato per la continuazione con i maltrattamenti e le lesioni a 4 anni e poi diminuito per un riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in particolare sull'aggravante del Part. 61 n 11 quinquies a 2 anni e 8 mesi di reclusione con concessione di circostanze attenuanti generiche."

Il Difensore di Parte Civile: "chiede condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 126 c.c. ovvero al pagamento di somma che il giudice riterrà di giustizia, nonché al pagamento delle spese di costituzione in giudizio."

Il difensore dell'imputato: "In principalità chiede l'assoluzione. In subordine chiede, riqualificati i fatti in maltrattamenti, il minimo della pena, concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti".

Con decreto del 15/1/2019 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio di A L davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere dei reati di cui all'art, 572 e 582, 585 c.p. in danno della moglie A G e delle figlie G R L e V P' F . L

Con decreto del 18/1/2019 il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio immediato di / L. davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere del reato di cui all'art. 612 bis c.p. in danno della moglie A G

I due processi venivano riuniti davanti a questo giudice in ragione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva sussistenti.

Aperto il dibattimento con l'imputato detenuto per il reato contestato ex art. 612 bis c.p. e sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa in relazione ai reati contestati ex artt. 572, 582, 585 c.p. la costituzione di parte civile di A G: per il reato contestato ex artt. 612 bis c.p. mentre A G e G R erano già costituite parte civile per i reati contestati ex artt. 572, 582 e 585 c.p.

Le parti concordavano in ordine all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo delle indagini preliminari.

Al termine dell'istruzione, il Pubblico Ministero, il difensore della parte civile e la difesa dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

È stata raggiunta la prova della penale responsabilità di A L in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p. in danno di A G e dei reati di cui agli artt. 572 e 582, 585 c.p. in danno della moglie *A* G e delle figlie G R L e V P F L

La prova emerge dalla documentazione inserita nel fascicolo dibattimentale.

Con il ricorso per separazione giudiziale del 24/11/2017 e con la denuncia del 19/4/2018 e con le successive dichiarazioni rese il 26/4/2018 e il 2/12/2018, A G ha raccontato del difficile rapporto matrimoniale vissuto con A L dal 1988 al 2007, con un successivo periodo di separazione

intercorso tra il 2007 e il 2010 e la successiva ripresa della convivenza sino all'applicazione ad A L il 3/8/2018 del divieto d'avvicinamento alla moglie.

La convivenza fu difficile sin dall'inizio del matrimonio nel 1988, poiché il marito era dedito all'abuso di alcool, stupefacenti e in seguito anche al gioco.

In tale contesto l'uomo iniziò da subito a insultarla giornalmente con epiteti come "puttana" e "troia" e a colpirla con frequenza, soprattutto quando ella si rifiutava di consegnargli il denaro che egli pretendeva per seguire i propri vizi di dipendenza.

Queste condotte avevano portato a una prima separazione tra i coniugi tra il 2007 e il 2010 ma la convivenza era ripresa quando la donna era rimasta incinta della quarta figlia V P F L .

I. comportamenti violenti e aggressivi non erano però mai cessati perché A L quotidianamente spintonava, strattonava e tirava i capelli alla moglie, picchiandola ovunque tranne che sul viso per non lasciarle segni evidenti, accorgimento che in passato neppure utilizzava. In un'occasione le squarciò i jeans con le chiavi dell'autovettura.

Sino al 2017 la persona offesa però non raccontò mai in un atto ufficiale né presentò mai denuncia su ciò che avveniva all'interno del proprio nucleo familiare, perché temeva da parte del marito possibili e ancora più gravi ritorsioni sia su di sé sia sulle figlie. Anche le figlie temevano il padre al punto da non voler ritornare a vivere nella casa di famiglia.

II. 24/11/2017 la donna si decise a presentare ricorso per separazione giudiziale per il grado d'insostenibilità che aveva raggiunto la sua situazione. Il marito, pur di fatto separato, si recava nella casa di famiglia, soggiornandovi a lungo e dedicandosi all'abuso di droga e alcool all'interno dell'abitazione e davanti alla figlia minore. Non mancava mai di chiedere denaro, in aggiunta all'ospitalità fornitagli controvoglia in quanto disoccupato e privo di stabile dimora, e continuava nell'abitudine di insultare e di colpire quotidianamente la moglie, soprattutto se ella si rifiutava di consegnare il denaro richiesto.

La situazione raggiunse il parossismo il 6/4/2018 allorquando A L completamente sfatto dalla droga e dall'alcool, aggredì la moglie che stava rientrando a casa, colpendola con pugni allo sterno e al volto sino a causarle le lesioni della durata di trenta giorni come risultanti dalla documentazione sanitaria.

La donna infatti si sentì così male da finire in stato di semi incoscienza e fu portata in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico :

Infatti l'aggressività di A L quel giorno fu addirittura maggiore del consueto poiché, obnubilato dalle sostanze assunte, picchiò anche la figlia G R L che era intervenuta per difendere la madre e le provocò le lesioni

consistenti in una contusione lombare della durata di quindici giorni, parimenti documentate in atti.

Queste condotte furono tenute davanti alla figlia minore V P F L , che fu portata in salvo al piano di sopra dalla sorella.

Dimessa dal pronto soccorso, la donna, terrorizzata, non fece più rientro a casa. A quel punto il marito iniziò a tempestare di telefonate moglie e figlie all'unico scopo di rivolgere loro ripetute minacce di morte.

Dopo l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta il 7/8/2018, A L non desistette dai suoi comportamenti aggressivi e vessatori diretti a schiacciare e a piegare la vita della donna alle sue decisioni.

Alla fine del mese di novembre A L ricominciò a tempestare la moglie di telefonate e sms e, al suo rifiuto d'incontrarlo anche per la pendenza della misura, disse che si sarebbe appostato sotto la casa della figlia C L dove A G si era trasferita per paura di restare da sola e d'incontralo. I carabinieri di , puntualmente accorsi, lo trovarono una prima volta sotto casa della figlia.

Il 1° dicembre 2018 A: L inviò alla moglie diversi messaggi con minacce di
morte.

Il 2 dicembre si recò presso il posto di lavoro della moglie e là la insultò e la minacciò nuovamente. I carabinieri di . lo trovarono sul posto.

Allontanatosi A L riprese a inviare messaggi promettendo che il giorno dopo si sarebbe ripresentato.

Il 3/12/2018 i militari lo trovarono sotto l'abitazione temporanea della donna e l'attuale imputato più volte disse agli operanti che era lì per uccidere A G la causa dei suoi guai giudiziari.

Tali gravi dichiarazioni d'intenti furono ripetute più volte da A L anche dopo che i carabinieri avevano già proceduto al suo arresto, arresto che ha portato al suo attuale stato di detenzione cautelare per il reato contestato ex art. 612 bis.

La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale della narrazione delle persone offese dei reati maltrattamenti, lesioni e atti persecutori, che hanno tentato di non infierire sul congiunto, con una narrazione pacata e non esagerata e astiosa dei suoi comportamenti, conferiscono piena credibilità al corpo delle dichiarazioni rese da A G in ordine alle vessazioni, alle molestie, alle ingiurie e alle percosse ricevute durante la convivenza da A L così come di quelle in parte ricevute da G R L e V P F L

Le dichiarazioni delle persone offese, sia quelle che descrivono fatti, sia quelle che descrivono il proprio stato d'animo, superano ampiamente il vaglio di attendibilità, da un lato perché prive di contraddizioni interne (anzi del tutto coerenti con il contesto di fatto descritto) e dall'altro perché sono confermate da numerosi riscontri.

I riscontri concreti e decisivi che supportano le parole delle persone offese, dai quali emerge con chiarezza che effettivamente A L ha tenuto per anni un comportamento gravemente oppressivo nei confronti della propria moglie e delle proprie figlie, determinato anche dall'abuso di sostanze stupefacenti e alcool, sono costituiti dalle concordi testimonianze della figlia C L e del figlio G L che hanno confermato come l'atteggiamento ordinario di A L nei confronti dei propri familiari fosse sempre quello della violenza, dell'aggressione e dell'umiliazione, G L raccontando della vita pregressa in famiglia e C L: raccontando sì di episodi passati ma anche dei
comportamenti persecutori tenuti dal padre nel dicembre 2018 mentre la madre era ospite a casa sua.

Tutti in sostanza hanno dato conto delle condotte gravemente aggressive continuamente manifestate da A L nei confronti di A G e dei figli e C Li anche del fatto che A L colpito dalla misura cautelare del divieto d'avvicinamento alla persona offesa, ha reagito minacciando di morte la moglie e appostandosi concretamente nei pressi della casa dove lei abitava e nei luoghi dove lei lavorava allo scopo preciso d'intimidirla. Le proprie intenzioni aggressive sono state dichiarate ripetutamente dall'imputato anche davanti ai carabinieri operanti.

Vanno poi considerati come inoppugnabili riscontri anche i certificati medici relativi alle lesioni provocate il 6/4/2018 ad A ’ 3 e a G R L da A ' L ,
furioso e fuori di sé a causa degli abusi di sostanze nonché il testo acquisito dei numerosi messaggi di minaccia e d’ingiuria inviati da A L alla moglie e ai propri figli.

È stata quindi, come si è detto, comprovata l’esistenza delle violenze fisiche, delle espressioni ingiuriose, dei comportamenti ossessivi e angoscianti, della vera e propria saturazione assillante di pressioni e costringimenti operati da parte di A L nei confronti di A G prima e dopo la fuga da casa della donna nonché dei due specifici episodi lesivi contestati ai capi 2) in danno di A G e 3) in danno di G R L

La reiterazione di episodi di aggressione, minaccia, ingiuria e umiliazione subiti da A
G tra il 1998 e il mese di agosto 2018 e nell’ultimo periodo anche dalle figlie A
G , G RL eV P F L esclude che ì fatti considerati possano essere considerati episodi isolati e a sé stanti di violenza, ma, al contrario, permette di riconoscere in loro quel requisito di sistematicità ed abitualità prevaricatoria necessariamente richiesto dall’art. 572 c.p. per integrare il contestato delitto di maltrattamenti nell’ambito di un rapporto di convivenza familiare di lunga durata.

L’assillante presenza fissa di A L sotto la casa di C L , abitazione dove aveva trovato rifugio A G già fuggita da casa, ha ingenerato nella persona offesa uno stato di ansia fondato, genuino e crescente, in ragione dell’aggravarsi delle minacce, delle ingiurie e delle persecuzioni subite e dell’estensione sistematica delle stesse a ogni luogo lavorativo e abitativo frequentato dalla donna e all’uso asfissiante del telefono e degli sms diretto all’unico scopo di disturbare e a spaventare A G

L'accanimento dell’imputato verso la moglie e la sua ostile incontrollabilità s’inquadrano perfettamente tra le condotte idonee a ingenerare nella persona offesa ansie e timori perduranti e gravi, essendosi le condotte d’assillo prolungate per mesi in aggiunte alle precedenti già oggetto d’altro

giudizio per maltrattamenti e lesioni, peggiorando e aggravandosi sempre di più.

Ciò a cui è stata costretta A G e cioè il trasferimento presso la casa della figlia C e il sistema di tutela approntato dai figli al fine di non farla mai uscire da sola con e l'inanità dei tentativi fatti per sfuggire al marito, posto che egli la ritrovò subito e iniziò ad appostarsi sotto casa sua sino al momento dell'arresto in flagranza, integrano a pieno titolo quel particolare requisito previsto dall'articolo contestato costituito dal sentirsi la persona offesa costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Atteso quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie il reato si sia consumato in una tra le possibili manifestazioni previste dall'articolo 612 bis c.p. e ciò generando nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, va affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Il suo comportamento, complessivamente considerato, integra in pieno l'elemento oggettivo del reato di atti persecutori, costituito dalla realizzazione di una serie di atti molesti non occasionali e protrattisi per un apprezzabile arco temporale.

Il dolo, generico, con riferimento ai singoli episodi, nonché unificante, nei confronti del complessivo rapporto con la persona offesa, emerge dalle modalità stesse del comportamento dell'imputato, che comprovano la sua volontà di tenere sotto il proprio totale controllo la persona offesa sia nel corso della convivenza sia dopo richiesta di separazione giudiziale e l'interruzione.

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pienamente provata la colpevolezza dell'imputato in relazione ai contestati reati di maltrattamenti in danno di *A* Gì , di G R L e di V P F i L e di atti persecutori ai danni di A G: ascrittigli tra il mese di novembre dell'anno 2009 e il mese di ottobre dell'anno 2013,
sussistendone gli estremi oggettivi, l'elemento soggettivo e la contestata recidiva.

I reati sono stati compiuti in esecuzione di un medesimo, evidente disegno criminoso.

A favore dell’imputato militano condizioni di vita che consentono il riconoscimento nei suoi confronti della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti e alla contestata recidiva.

L’elevato livello di lesività, non solo psicologica ma soprattutto brutalmente fisica, degli atteggiamenti dell’imputato e l’inconsistenza del suo formale pentimento diretto solo a ottenere l’alleviamento della misura cautelare in totale assenza di un reale progetto di significativo cambiamento delle proprie abitudini di vita dannose e pericolose per i propri congiunti, impediscono che la pena da irrogare possa attestarsi ai livelli minimi edittali.

Pertanto, richiamati i criteri di valutazione dell'art. 133 c.p., A ‘ L: va condannato all'equa pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (pena base anni due e mesi sei di reclusione in relazione al più grave reato di maltrattamenti dì cui al capo 1), determinata dopo il giudizio di comparazione ed equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche, le contestate aggravanti e la contestata recidiva, aumentata ad anni tre e mesi quattro di reclusione ex art 81 cpv, c.p. in ragione di mesi otto di reclusione per il reato di atti persecutori di cui al capo 4) e di mesi uno di reclusione per ciascuno dei due capi d’imputazione di cui ai numeri 2) e 3).

Alla pronuncia consegue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in stato di custodia cautelare.

L’imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili che ne hanno fatto domanda, danni da liquidarsi in separata sede civile.

L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo e con pagamento a favore dell’Erario, ponendo le spese a carico dell’Erario.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara A. L colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciuta la sussistenza delle •circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante e alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in stato di custodia cautelare visti gli artt. 538 ss. c.p.p.
dichiara A L tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti civili, danni da liquidarsi in separata sede civile

Condanna A i L il pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalle parti civili A G: e G R L che liquida in complessivi euro 1450 per
onorario di avvocato, oltre alla maggiorazione del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. di legge, ponendo le spese a carico dell'Erario che provvederà all'anticipazione delle spese a

Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia
Pavia, 31 maggio 2019
Luigi Riganti

SENTENZA N.

N. 9105/13 Notizie Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 481/17 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Pasquale VILLANI

all'udienza pubblica del 6/06/2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a il

in via

-Libero presente-

Assistito e difeso di fiducia dall'avv.

.presente

.1957 e residente ad

del Foro di

IMPUTATO

Capo A) art. 572 c.p., perché maltrattava la coniuge, B Gi , sottoponendo
la stessa ad un sistema di abituali vessazioni, violenze fisiche e verbali ed umiliazioni.
In particolare, C<

- dal reingresso nella casa familiare avvenuto in data 20/7/2013 (data di cessazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare) spiava B G al fine di
chiederle spiegazioni sull'uso di determinata biancheria intima;
- costringeva la moglie a dormire in bagno per sottrarsi alle continue richieste di rapporti sessuali;
- minacciava la persona offesa con frasi dei tipo *"Stai attenta perché ti farò piangere, e questa volta vedrai che non sarò solo io a farti piangere ci saranno altre persone",*
- costringeva il figlio M a mangiare in salotto temendo di essere spiato;
- pedinava la moglie fino al posto di lavoro ovvero la chiamava continuamente in ufficio per controllarne la presenza;
- attivava profili su social-network utilizzando i dati personali di B G così sostituendosi alla stessa, cercava di ottenere notizie sulla vita privata della moglie dagli amici;
- in data 26 novembre 2013, in seguito ad un diverbio con Bi G cagionato dalle sue continue richieste di soldi, pedinava la moglie dalla casa comune al posto di lavoro seguendola dapprima in macchina, quindi sul treno e infine in metropolitana. Quindi si avvicinava alla persona offesa minacciandola che le avrebbe spaccato il cranio se non gli prestava attenzione. Infine la aggrediva afferrandola per il collo e stringendole la mascella, cagionandole le lesioni di cui ai capo B), allontanandosi dalla persona offesa solo grazie all'intervento di alcuni passanti.

Instaurando in tal modo a danno della parte lesa un sistema di vita caratterizzato da violenza e prevaricazione e così cagionando alla stessa penose condizioni di vita.
Con la recidiva.
In dal 20/07/2013 al 26/11/2013.

Capo B) artt. 81 cpv., 582, 585 in relazione all'art. 577 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionava alla coniuge B G una lesione consistita in
una contusione al collo dichiarata guaribile in giorni tre.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno alla coniuge.

Con la recidiva specifica

In i il 26/11/2013 (competenza del Tribunale di Pavia ex. Art. 16 c.p.p.)

Con l'intervento del P.M. Dott. Roberta Capra
Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "ponendo in continuazione i due reati, più grave il capo A) e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contese e alla recidiva, chiede la condanna ad anni 2 e mesi 10 di reclusione"

Il difensore dell'imputato: "Sentenza di assoluzione per il reato di maltrattamenti in famiglia, per quanto riguarda il reato di lesioni chiede l'assoluzione in sub. Continuazione interna tra i reati e continuazione con il reato di maltrattamenti già giudicati in Tribunale di Pavia, att. gen. - min. pena- benefici di legge Deposita istanza di liquidazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 14 gennaio 2017, C F era tratto a processo innanzi al Tribunale di Pavia, in composizione monocratica. per rispondere di fatti di maltrattamenti in famiglia, che, alla stregua dell'ipotesi accusatoria, sarebbero stati commessi, dal 20 luglio 2013 al 26 novembre 2013, in danno dell'ex coniuge G B e del reato di lesioni contro la
stessa consorte occorso in data 26 novembre 2013.
L'istruttoria dibattimentale, tenutasi alla presenza del C _ vedeva assumere le prove orali dedotte dalle parti, consistite nella deposizione della p.o., di quella di b e V C figli della coppia, e degli ulteriori testi G T L J C E
A D S e R D Li E' stata inoltre acquisita, quale prova documentale, il referto di pronto soccorso del 26 novembre 2013 relativo alla stessa p.o..

All’esito del dibattimento, all’udienza del 6 gennaio 2019, le parti, dato corso alla discussione, rassegnavano le rispettive conclusioni in epigrafe riportate. Indi il tribunale, previa deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza con riserva di deposito delle motivazioni in novanta giorni.

Ritiene il Tribunale che il quadro di evidenza compostosi a seguito del dibattimento imponga di ritenere accertata la penale responsabilità del C II riscontro all’ipotesi d’accusa emerge, in particolare, dalla prova dichiarativa offerta dalla persona offesa, e dalla fondamentale corroborazione riveniente dalle altre deposizioni dibattimentali assunte e dal riscontro documentale acquisito.

G B , in esordio alla deposizione testimoniale resa, ha premesso di aver contratto

matrimonio col C ma ha aggiunto di essersi separata dal coniuge a seguito della denuncia di altri fatti di maltrattamento a seguito della quale l’AG rese una misura di allontanamento dell’imputato dalla casa familiare, la cui efficacia cessò il 20 luglio 2013. praticamente si osserva sin d’ora che con riguardo agli episodi di maltrattamento in parola, che, alla stregua della contestazione accusatoria, si sarebbero protratte dal 2007 fino appunto al luglio del 2013, lo stesso C come risulta dalla sentenza n. 1182/2017 resa dal Tribunale di Pavia, definitiva in data 4 dicembre 2017 in atti, sarebbe stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Ha quindi chiarito che, appunto nel luglio 2013, di rientro dopo sette mesi presso l’abitazione famigliare dopo la cessazione della misura disposta a suo carico, suo marito riprese a improntare le condotte tenute nei suoi riguardi ai medesimi stilemi che ne avevano caratterizzato l’impronta nel

periodo precedente: ricominciarono così diuturne e cupe manifestazioni di rabbia, di avvilimento, di denigrazione e finanche di odio vero di lei.
La situazione d'altro canto assunse ben presto contorni paradossali, poiché F C a dispetto del pervicace atteggiamento di prevaricazione tenuto verso la B , pretendeva la sera di avere rapporti sessuali con lei come se nulla fosse accaduto durante la giornata.
La p.o. ha chiarito invece che, dalla data di esecuzione dell'ordine di allontanamento del marito dalla casa familiare (ed, anzi e prima ancora, da quella in cui decise di sporgere la precedente denuncia esitata nel predetto procedimento penale a carico del C ') qualcosa si era rotto in lei; per tale ragione ella cominciò a sentirsi ormai separata, anche e soprattutto sotto l'aspetto emotivo, dal coniuge. Le manifestazioni del suo disagio e della sua volontà oppositiva rispetto alla prospettiva di continuare a stare assieme o a mantenere un normale ménage sessuale, tuttavia, non trovarono la disponibilità all'ascolto dell'imputato, il quale continuò invece a comportarsi come se sua moglie fosse un oggetto inanimato, del tutto incapace di rapportarsi a lei su un piano anche umano ed affettivo.
Per evitare di dover fronteggiare le serali profferte di rapporti del C , la Bi decise così di andare a dormire in diverse occasioni nella tavernetta, e per un periodo addirittura da suo padre. I suoi due figli, V e M non poterono far altro che adattarsi alla cappa opprimente instauratasi in ambito familiare in maniera del tutto passiva e remissiva; mentre la prima potè però quantomeno trovare sfogo nella lunga giornata lavorativa vissuta lontana dalle mura di casa, il secondo fu costretto a rimanere rintanato in camera per evitare i contatti col padre, di sovente sfociati a loro volta in biasimevoli alterchi, in certi casi anche a seguito di interventi tutori nei riguardi della madre.

Dal canto suo C non pago delle mere vessazioni domestiche, prese a seguire, o meglio a pedinare con scientifica diligenza, la B mentre la stessa si recava a sul luogo di lavoro. Alla donna capitò cosi di ritrovarselo *ex abrupto* seduto in silenzio mentre occupava il posto di fronte a lei del vagone del treno o della metro su cui viaggiava, oppure, appena uscita dall'ufficio, dall'altra parte della strada.

In alcune occasioni, C abbandonata la sua tattica di stampo passivo aggressivo, non si fece scrupolo di passare alle vie di fatto rivolgendo alla donna velate minacce del tipo "tu a casa non ci tomi più", o "ti butto sotto un treno". In una specifica circostanza, dopo averla pedinata per l'ennesima volta in metro, l'imputato scaraventò la stessa B contro una cancellata a seguito del "solito" incontrollato accesso d'ira. Quella scena, tra l'altro, fu vista anche da due colleghi di lavoro della p.o. e dal portiere di uno stabile posto in prossimità del luogo dell'aggressione.

Del violento alterco cui ha fatto riferimento la teste vi è in atti, come anticipato, un preciso riscontro documentale dato dal referto di Pronto Soccorso dell'ICCS di Milano del 26 novembre 2013 prodotto dal PM. Da tale verbale si evince che la B si fece visitare presso il nosocomio meneghino entrandovi alle 9:21 antimeridiane del 26 novembre 2013; nell'occasione ella riferì: di essere stata aggredita dal marito; di aver riportato una lieve contusione lombare dopo essere stata spinta contro un cancello; e di avvertire dolore al collo alla mandibola (da restringimento con la mano) al polso sinistro e alla mano destra. Dall'esame obiettivo della paziente il medico di turno rilevò la presenza di una lieve impronta lineare di arrossamento al collo e un livido recente al braccio sinistro che peraltro risultava dolente al tatto.

C preda ormai a una sorta di impulso maniacale, prese anche ad imbastire un meccanismo di controllo ancora più accurato *e* capillare sulla B
mentre era sul posto di lavoro; ciò fece
telefonando ad ogni piè sospinto in ditta per chiedere di lei. Cominciò inoltre ad annotare su dei brogliacci gli orari di entrata e di uscita di casa di sua moglie, o il tempo che questa impiegava per fare la spesa. Di ritorno a casa, la B presa visione di quei fogli, rischiava sempre di trovarsi sull'orlo di una crisi di nervi.
Nel suo delirio parossistico, ha aggiunto la p.o., C si spinse fino al punto di chiederle, ogni mattina, di darle conto prima di recarsi al lavoro del perché avesse scelto di indossare delle mutandine o delle scarpe piuttosto che altre, e di insinuarsi sui profili social della moglie per controllarne i contenuti e per aggiungere sulle relative bacheche dei post che lui stesso scriveva celandosi dietro le spoglie della stessa B In breve, anche il mero fatto di portare un collant con un filo rotto rappresentò per la stessa B una condizione di pericolo rispetto alle
farneticanti sfuriate del coniuge che l'avrebbe accusata, in quel caso, di intrattenere delle tresche in giro. La teste ha così riferito che i diuturni attacchi di gelosia del C la indussero a centellinare finanche le visite all'anziana madre sebbene la salute di quest'ultima fosse piuttosto malferma, e ciò solo per evitare le pretestuose farneticazioni dell'imputato che si manifestavano inesorabili ogni volta che decideva di metter piede fuori di casa.
Da ultimo, la B ha chiarito che i rapporti con sua marito si interruppero circa quattro anni fa, quando F C decise di punto in bianco di lasciare la casa familiare per poi far perdere del tutto le proprie tracce. Da allora, ha

riferito la p.o., l'imputato ha troncato ogni tipo di contatto anche con i suoi due figli M e V

Proprio M e V C hanno confermato in dibattimento i comportamenti ossessivi e prevaricatori dell'imputato verso la loro mamma. Mentre il racconto della seconda è risultato più sfumato e nebuloso a causa di una (dichiarata) labilità nel ricordo che non ha permesso a questa

teste di collocare nel tempo né di distinguere con chiarezza singoli episodi, quello ripercorso da M C è stato un resoconto certamente più ricco di apporti conoscitivi rispetto ai fatti di più immediato interesse per questo giudizio anche con riguardo a episodi che si svolsero dopo la denuncia sporta dalla B il 20 luglio 2013. Si rammenta parenteticamente che M C trascorreva certamente più tempo in casa, e aveva perciò senz'altro occasione di imbattersi più frequentemente nei litigi dei loro genitori. In particolare, questi ha ribadito come il controllo da parte del papà sulla vita di sua madre sia stato pressoché costante, e ciò innanzi tutto attraverso l'abusiva consultazione di computer telefonini e altri devices a quest'ultima in uso. Anche questo teste ha quindi evidenziato come altrettanto continui fossero gli appostamenti del C ' presso i luoghi frequentati dalla moglie, o le defatiganti domande a lei rivolte su chi avesse incontrato, cosa avesse indossato, o quanto tempo avesse impiegato per compiere una determinata attività. Queste opprimenti schermaglie, ha soggiunto, finivano di sovente con lo sfociare in vere e proprie liti, nel corso delle quali l'imputato si abbandonava a inconsulti accessi di rabbia sfogati non soltanto con pesanti improperi e ogni sorta di contumelie rivolte alla B ma anche con calci ai mobili e

ad altre suppellettili. Ciò, ha ribadito M C accadde, anche dopo il 20 luglio 2013, conia frequenza di una decina di volte al mese.

Altre conferme alla deposizione della p.o., quanto allo specifico episodio della mattina del 26 novembre, sono state recate dalle escussioni dibattimentali di G T collega di lavoro della B presso la ditta M corrente in via a , e da J
CE L portiere presso lo stabile in cui insistono gli uffici della stessa M
Entrambi hanno riferito di aver visto verso le 8.15 del mattino la B
mentre era
violentemente strattonata e sbattuta contro il muro dal marito.
Le deposizioni dibattimentali dei testi operanti A D S e R D non hanno apportato alcun contributo di conoscenza rispetto agli episodi vagliati nel processo.
In punto di valutazione critica degli esiti rivenienti dalla prova orale raccolta, osserva il tribunale come il resoconto sui fatti ripercorso dalla B sia apparso -al netto di una deposizione minata dalla fatica del ricordo di circostanze certamente drammatiche nonché foriere di rinnovata sofferenza e inquietudine- coerente consequenziale ed organico. Tali indici che attestano l'attendibilità e la genuinità intrinseca della deposizione resa dalla p.o., sono risultati inoltre, come anticipato, corroborati dalle acquisizione permesse dalla restante prova orale. La testimonianza dei figli della coppia, e in particolare quella di M C hanno permesso di riscontrare, con certezza che si staglia al di là di ogni ragionevole dubbio, non solo una serie di condotte vessatorie e prevaricatone, ma anche una congerie di piccoli e gratuiti avvilimenti, denigrazioni e irriguardosi
dispetti. La condotta a base violenta esitata nelle lesioni inferte dall'imputato alla sfortunata consorte il 26 novembre 2013, oltre a essere

stata precisamente descritta della p.o., fu realizzata sotto lo sguardo attonito di J C ì: ' L e di G T che pure
ne hanno dato con dovizia di particolari nel corso delle rispettive testimonianze.

In punto di diritto giova osservare che, alla stregua del costante insegnamento sul punto del giudice di nomofilachia, *"la materialità del delitto di maltrattamenti in famiglia si concreta in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza; l'elemento psichico, poi, si concretizza in modo unitario e uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre a unità i veri episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo col soggetto passivo"* (v. Cass. Pen. Sez. V n. 96/8510).

D'altra parte lo stesso Giudice di legittimità ha più volte ammonito sul fatto che *"il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa della sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenza morali* (v. Cass. Pen. Sez. VI 13/44700).

Nel caso di specie, l'avvilimento gratuito, il dileggio deliberato e la puerile denigrazione del coniuge sono stati verificati attraverso una molteplicità di fonti, il cui risultato è risultato univoco e chiaro al pari di quanto è accaduto per lo specifico episodio di violenza esaminato.

I reati in verifica in questo giudizio e la riferibilità del medesimo alla condotta cosciente e volontaria dell'imputato sono stati dunque -per le ragioni dianzi più diffusamente lumeggiate- ampiamente provati.

Affermata la penale responsabilità del C per l'addebito mossogli, ritiene il tribunale che al medesimo debbano essere comunque riconosciute le circostanze attenuanti generiche, così da tenere in debito conto della difficile condizione personale del prevenuto. Le circostanze in parola ben possono dunque essere bilanciate in equivalenza con l'opposta aggravante e recidiva.

I reati in parola appaiono espressione del medesimo intento prevaricatorio verso la p.o. e devono dunque essere ritenuti quali tessere che vanno a comporre un unitario disegno criminoso. Le condotte vessatorie del C verso la B i si sono susseguite in sostanza senza soluzione di continuità fino al 26 novembre 2013, ad eccezione del breve periodo ricompreso tra gli inizi del 2013 e il 20 luglio 2013, data in cui cessò l'efficacia della misura dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare. I reati vagliati nel presente giudizio devono dunque essere posti a loro volta in continuazione col più grave reato di maltrattamenti, perché protrattosi lungo un arco temporale più ampio, giudicato con la sentenza n. 1182/2017 resa dal Tribunale di Pavia in data 7/7/17. definitiva in data 4/12/2017.

Con riguardo ai due reati satellite giudicati nella presente sede processuale, il tribunale, già tenuto conto del bilanciamento delle circostanze eterogenee nei termini dianzi divisati, ritiene congrua, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. la pena di mesi uno di reclusione ottenuta dalla sommatoria di venti giorni di reclusione in continuazione per il reato di cui al capo A) e di dieci giorni in continuazione per il reato di cui al capo 13).

Alla condanna segue *ex legge* quella al pagamento delle spese processuali.

Richiamato l’art. 544 3° comma c.p.p.. vengono riservati novanta giorni quale termine per il deposito della motivazioni.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5.33 c 535 c.p.p..

DICHIARA

C F responsabile dei reati ascrittigli e. ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva, ritenuta la continuazione con il reato di maltrattamenti giudicato con la sentenza n. 1182/2017 resa dal Tribunale di Pavia in data 7/7/17. definitiva in data 4/12/2017. più grave quest’ultimo reato, lo condanna alla pena di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Letto Tari. 544 3° comma c.p.p. indica in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Pavia. 6 giugno 2019

IL Giudice

Pasquale Villani

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 4257/16 R.G.N.R
N. 4714/17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 23.1.2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
il
E" C D nato a

1964;
- libero presente -
Difeso di fiducia dagli avv.ti
del foro di

IMPUTATO

1) Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie separata convivente R M; G costringendola a subire

mortificazioni, vessazione fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato d'ansia e paura nonché il fondato timore per la propria incolumità. In particolare, la umiliava, la ingiuriava con epiteti quali: 'bastarda, devi andare in giro a fare la puttana con altri uomini, sei una zozzona", la minacciava con frasi del tipo: " devi andare via da casa mia.., devi fare solo quello che dico io, ti metto la mani al collo e ti uccido, qui comando lo, stai attenta a quello che fai... altrimenti sono guai"; in una circostanza la colpiva con pugni alla testa ed al collo cagionandole un: "trauma da aggressione", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 7
In Milano dall'anno 2010 fino al 7.8.2016

2) Del reato p. e p. dagli artt. 576 co. 1 n. 5, 577 co. 2, 585 e 582 c.p. perché cagionava alla moglie, R M. G ., lesioni quali: "trauma da aggressione", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 7, colpendola con pugni alla testa; con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo In Milano il 9.12.2010
Con la recidiva

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa F. Scanzi, dell'imputato, del suo difensore avv. . della parte civile
R' ' M; G nonché del suo difensore avv. .

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 23.1.2019);
P.M.: condanna dell'imputato alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione previa unificazione dei due reati contestati sotto il vincolo della continuazione;
PARTE CIVILE: condanna dell'imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni come da conclusioni scritte depositate agli atti;
DIFESA: in principalità assoluzione dell'imputato da entrambi i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in subordine, con riferimento al reato di cui al capo 2),

declaratoria di non doversi procedere in quanto il reato è estinto per remissione di querela; in ulteriore subordine contenimento della pena nei minimi edittali previa esclusione della contestata recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di E C D contestandogli
i reati indicati nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 14.6.17 - celebrata in assenza dell'imputato ed in presenza della persona offesa R M ' Gi già costituitasi parte civile in sede di udienza preliminare - il Giudice si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza allegata al verbale di udienza.
All'udienza del 30.10.17, escussa la persona offesa, venivano esaminati i testi del P.M. C M ed E S
Le parti, peraltro, concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., dell'Annotazione di PG redatta in data 10.12.2010, sicché il Giudice, su richiesta del P.M. e nella opponendo le altri parti, revocava l'ordinanza ammissiva della deposizione del teste Ci R
All'udienza del 12.2.18 veniva sentito l'ultimo teste del P.M., ossia E' L L nonché i testi di parte civile M E' e
I L
All'udienza del 9.5.18, escussi i residui testi di parte civile, ossia A ' D e D T L l'imputato si sottoponeva ad esame dibattimentale. Acquisito altresì agli atti, su richiesta della difesa, il verbale di remissione di querela formalizzata dalla persona offesa in data 5.2.2011 innanzi al C.to di PS di
Milano, il processo veniva rinviato ad altra data.
Alla successiva udienza dell'1.10.18 venivano escussi i testi a difesa E D e S C laddove il Giudice ammetteva, nei
termini formalizzati nel verbale di udienza, la documentazione di cui le parti avevano chiesto la produzione agli atti.

Alla conclusiva udienza del 23.1.19 il Giudice dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

A fronte delle contestazioni di cui in epigrafe si riportano, preliminarmente, alcune circostanze pacifiche e documentali (cfr. la sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano in data 21.12.16) che inquadrano il contesto familiare in cui maturavano i fatti lamentati dall'odierna persona offesa R M G

- R IV G i e l'odierno imputato E C D contraevano matrimonio civile in Milano in data 1978;
- nell'anno 2014 R M G *"adiva il Tribunale di Milano chiedendo: la separazione dei coniugi; l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano*
  - *un assegno di mantenimento da versarsi alla stessa a titolo di contributo per il proprio mantenimento di E 300,00 mensili, nonché un assegno mensile di E 500,00 a titolo di contributo diretto a favore della figlia Si E , maggiorenne (nata il 4/12/1985) e non ancora economicamente indipendente'";*
- il Presidente del Tribunale civile di Milano, all'udienza del 24/3/2015, autorizzava "z *due coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispettò"',* laddove, con ordinanza del 2/4/2015, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne, mentre poneva "a *carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 500,00...con decorrenza dall'aprile 2015'",*
- il Tribunale civile di Milano, con sentenza emessa in data 21.12.16, statuiva la separazione personale dei coniugi R M. G ed E C<

D e confermava tanto l'obbligo a carico dell'E di contribuire al mantenimento della moglie, mediante il versamento di un assegno mensile di E 500, quanto il rigetto della domanda della R di assegnazione della casa coniugale.

Ciò posto la persona offesa R M Gi in sede di deposizione dibattimentale resa all'udienza del 30.10.17, riferiva, in sostanza, quanto segue:

- che durante la convivenza coniugale lei aveva lavorato solo *"saltuariamente",* mentre il marito E C D aveva sempre lavorato come cuoco presso il che, già nel corso dei primi anni di convivenza, vi erano stati frequenti litigi con il marito, dovuti a questioni economiche o all'educazione dei figli, nel corso dei quali l'uomo, "a *volte",* l'aveva picchiata (cfr. pag. 4 trascr.);
  che nell'anno 1999/2000, anche a seguito di un sinistro stradale nel quale il marito aveva *"investito una persona anziana",* il clima in casa era peggiorato, tanto che durante le discussioni dovute ai soliti motivi (ossia questioni economiche ed educazione dei figli), il marito l'aveva spesso insultata con epiteti quali *"puttana",* ricordandole che in casa sua *"comandava"* lui (cfr. pag. 5 trascr.);
  che, a dicembre 2010, avvenne un grave episodio di lesioni personali, per il quale sporse denuncia, così testualmente descritto (cfr. pagg. 6/7 trascr.): *"...Io avevo continue discussioni con mia figlia S. perché lei non puliva la camera non aiutava in casa... Lui si intrometteva in questa cosa e quindi in quella occasione c'era il suo compleanno, con mia figlia non avevo rapporti, benché vivesse in casa... In questa occasione del suo compleanno con mia figlia D e*
  il suo compagno ho prenotato al ristorante per poter fare una piccola festicciola..., quando siamo arrivati al ristorante lui ha visto che non c'era la figlia S. che io non avevi invitato... Lui è andato in escandescenza, allorché sbattendo la sedia e il tavolo ha lasciato il ristorante e non si è fatto vivo... lui ha lasciato il ristorante... fuori di sé.... Poi è tornato a casa il giorno dopo verso la sera..., come è entrato dalla porta la prima cosa che mi

ha detto: Sei ancora qua? Questa è casa mia tu devi fare le valigie e te ne devi andare, qui comando io perché se non si fa quello che dico io tu qua dentro non ci devi stare più''...Io ero seduta sul divano e stavo guardando la televisione, Ho cercato di restare calma, però c''era un oggetto sul divano e me lo ha scagliato contro , io l'ho schivato e lì sono andata nel panico ho avuto paura... Mi ha preso per un braccio me l'ha girato..., mi picchiava sulla testa mi dava le sberle sulla faccia... Ho cacciato un urlo fortissimo e in camera da letto c'era mia figlia S :che stava dormendo. Quando io ho urlato lei uscita dicendo a suo padre: che cosa stai combinando?... Ho chiamato il 118, mi sono sentita male perché poi mi sono accasciata e per pochi minuti non mi ricordo di quello che è successo... nel frattempo è arrivata poi la polizia...'".

che, in occasione dell'episodio sopra descritto, il marito la minacciò anche di morte, non accettando il fatto che lei avesse fatto intervenire la Polizia (cfr. pag. 8 trascr.);

che, dopo quell'episodio, pur di rientrare in casa - e dopo aver trascorso circa un mese a casa della figlia E raccolse 1' "invito" del marito di rimettere la querela (cfr. pag. 12 trascr.: "Sz, *per farmi rientrare in casa lui ha chiesto questa cosa, altrimenti io non potevo accedere a casa mia");*

che, tuttavia, presero a vivere come *"separati in casa",* laddove il marito non perdeva occasione per insultarla ed umiliarla (Testualmente, pag.8 trascr.; *"...lui cercava tutte le occasioni per insultarmi, per umiliarmi dicendomi che io ero una zozzona, che dovevo pulire la casa, dovevo piantarla di andare in giro e qui comando io, quindi devi fare quello che dico io. E quindi tutte le discussioni venivano basate anche sul lato finanziario e su quello che facevo io. Lui arrivava al sera dal lavoro cercando tutti i punti per creare la litigata e questo avveniva sempre più o meno quando eravamo solo io e lui...");* che il marito, inoltre, la denigrava e minacciava anche espressamente, minacce di cui aveva realmente paura anche perché sapeva che l'uomo possedeva una pistola, benché chiusa in una cassaforte di cui era lei a detenere le chiavi (Testualmente, cfr. pag. 9 trascr.: *"...lui diceva*

che quella era casa sua, che non andavamo più d'accordo quindi era giusto che ci separavamo, e voleva che io mi facevo le valigie e me ne dovevo andare e quindi lui disse che se non me ne sarei andata, lui mi minacciò che mi avrebbe fatto fuori e io nella mia paura sapevo che lui poteva metterla in atto, l'avrebbe fatto. (Ha usato anche insulti) *tipo: "Tu sei una puttana, puoi andare con tutti gli uomini, non devi stare in questa casa"*...PUBBLICO MINISTERO - Era la prima volta...in quel periodo, quindi nel dicembre 2010 che usava queste parolacce, che faceva questo tipo di minacce o è successo altre volte? TESTIMONE R
No..., anche in altre occasioni prima
del 2010, solo che io cercavo di attutire le litigate in maniera da calmare sempre le situazioni, però quando lui ha incominciato a crearmi sempre più forte stress, sentirmelo dire "Tu non vali niente, senza di me non sei nessuno" tutte le volte faceva la stessa cosa... La pistola gli avevo chiesto di tenerla io nella cassaforte, perché non mi fidavo molto in base alle minacce che lui mi faceva e la chiave della cassaforte l'avevo io per questo morivo, perché avevo paura che in queste sue liti o alterazioni potesse mettere in atto queste cose... ");

che in data 4.12.2014 avanzò ricorso per ottenere la separazione, circostanza che esasperò ancor di più il clima familiare, tanto che il marito, nel 2016, arrivò a chiudere a chiave la porta della camera da letto, sicché dapprima fu costretta a dormire sul divano e poi su invito della figlia S che la vedeva sempre più sofferente per "z7 *mal dischiena ed il mal di gambe",* a trasferirsi nella camera della figlia (cfr. pag. 8 trascr.);

che successivamente la figlia S sempre nel 2016, andò ad abitare fuori dall'Italia, sicché lei rimase a vivere da sola con il marito *"non avendo altro posto dove andare"* (cfr. pag. 8 trascr.);

che il marito, *"soprattutto nell'ultimo periodo del 2016",* le rese la vita impossibile: la insultava ed ingiuriava dicendole che *"era una bastarda che aveva rovinato la famiglia"* (cfr. pag. 10 trascr.); le impediva di accedere alla camera da letto per prendere la biancheria per cambiarsi; le *"staccava la lavatrice"* rinfacciandole che *"la corrente la pagava lui"* (cfr. pag. 10 trascr.); con la sua

sola presenza la intimidiva, tanto che *"quando lo vedevo incominciavo a tremare e avevo attacchi di panico, mi mancava il respiro"* (cfr. pag. 10 trascr.); che, per sottrarsi alle vessazioni del marito, a periodi alterni trovò ospitalità presso una sua amica, tale *"L* , o presso altre conoscenti;

che, tuttavia, quando era costretta a tornare a casa, anche perché l'amica L non poteva ospitarla sempre, avendo tra l'altro *"un fratello che non stava bene"* e cui doveva badare (cfr. pag. 14 trascr.), il marito riprendeva con le sue condotte umilianti e vessatorie. Testualmente, cfr. pagg. 13, 14 e 16 trascr.: "*.. .continuava ad insidiarmi..., mi faceva i dispetti, mi faceva la pipì per terra, mi lasciava la biancheria sporca nel bagno, mi sporcava la cucina...mi controllava il cibo se mangiavo, mi controllava se lavavo, mi controllava se usavo il suo detersivo ...mi staccava la lavatrice, non dovevo usarla, non dovevo lavare la mia biancheria, dovevo andare a lavarmela fuori..., controllava tutti gli armadi se avevo toccato qualcosa...");*

- che il marito teneva le suddette condotte anche perché, ad agosto 2016, aveva scoperto che lei, il precedente 8 febbraio, aveva sporto una nuova querela (Di seguito il testuale racconto dell'episodio, pag. 13 trascr.: *"...lui per l'ennesima volta è arrivato a casa, ha incominciato a insultarmi dicendomi che ero una bastarda che avevo rovinato una famiglia e quindi dovevo andar fuori di casa perché la m ia vita si sarebbe svolta con tutti gli altri uomini e che andavo con altri uomini.* PUBBLICO MINISTERO - E lei cos'ha fatto quindi sentendo queste parole? TESTIMONE R ■ *Nel divincolarmi per cercare di non litigare, lui mi ha preso per un braccio, io nel girarmi, nel divincolarmi, ho sbattuto un attimo la testa ma, in quell'occasione, non avevo il cellulare non ho potuto chiamare il 118..., e quindi chiusa in camera ho aspettato il giorno dopo, sono uscita e mi sono recata dai Carabinieri.* PUBBLICO MINISTRO - Come mai si è chiusa in camera come era la situazione? TESTIMONE R *Perché avevo paura, stavo male ero nel panico...*

Infine la R rispondendo a domande della parte civile e della difesa, precisava che:

- in occasione del violento litigio del dicembre 2010, per difendersi dall'aggressione del marito, gli aveva tirato *"un calcio sulla gamba"* (cfr. pag. 19 trascr.);
- nel corso degli anni aveva subito un intervento estetico al seno interamente pagato dal marito (cfr. pag. 22 trascr.);
- dall'anno 2014, ossia da quando aveva attivato la richiesta di separazione, l'unica sua fonte di sostentamento fu costituita dai € 500 mensili che il marito le versava come stabilito dal Tribunale Civile;
- il marito, in corso di separazione, si era sempre rifiutato di procedere alla vendita della casa coniugale reputando sempre troppo basse le offerte ricevute (in particolare un'offerta di euro 255.000), così costringendola, di fatto, a chiedere l'ospitalità delle amiche;
- da quando chiese la separazione, da un lato il marito voleva che se ne andasse di casa, ma, dall'altro, non faceva altro che controllarla, dicendole, ad esempio, che sarebbe venuto a sapere qualsiasi cosa avesse fatto, anche andare al cinema od uscire con un'amica (cfr. pag. 24 trascr.).

Elementi di conferma alla versione della R sono emerse dalle deposizioni dei testi C< M E S
L L M E . L
In particolare:
- C M escussa all'udienza del 30 ottobre 2017,

premetteva di conoscere la R dal 2006, quando la donna si era recata presso la sua abitazione per aiutarla a *"stirare",* in quanto, all'epoca, aveva gravi problemi di salute essendo affetta da un tumore. Riferiva la C che da allora erano diventate amiche e che nel corso del tempo aveva saltuariamente raccolto *"gli sfoghi"*della R . Ricordava che nel periodo di Natale del 2010 la R si era presentata a casa sua *"molto scossa e molto turbata"*raccontandole di essere andata al pronto soccorso a seguito di un violento litigio con il marito, che l'aveva *"spinta o picchiata",* tanto che la R portava un *"collarino".* Dopo quell'episodio ricordava che la R , che nei periodi successivi, le fece alcune confidenze. Le disse, in particolare, che aveva *"paura del marito tanto che si chiudeva in camera"* sua ed in talune occasioni - circa due o tre

collocate tra il 2015 ed il 2016 - le aveva chiesto di essere ospitata a casa per una notte perché *"aveva proprio paura di tornare a casa".* Nel descrivere questo stato di paura e timore della R , la teste spiegava che *"le veniva come un attacco di panico",* anche se l'amica non le raccontava mai nel dettaglio cosa fosse successo a casa con il marito. La C terminava la testimonianza facendo presente di avere aiutato anche economicamente la R *"dandole qualcosa"* in talune occasioni, essendo a conoscenza dei problemi economici della donna;

-E S figlia della coppia, in sede di testimonianza resa all'udienza del 30 ottobre 2017, finiva per confermare quanto lamentato dalla madre: pur mostrando di non serbare rancore nei confronti del padre, nonostante accesi contrasti avuti con lo stesso soprattutto perché il padre non aveva mai accettato che lei avesse scelto come compagno di vita una persona di colore, confermava, in sostanza, tutte le condotte vessatorie già lamentate dalla madre (riferiva di costanti ed umilianti insulti da parte del padre; del fatto che il padre, dopo un'ennesima litigata, pretese che la madre non entrasse più in camera da letto, tanto che lei si offrì di ospitare la madre in camera sua pur di non farla dormire sul divano; del fatto che il padre non voleva che la madre invitasse persone a casa; del fatto che il padre le impediva perfino di toccare il suo cibo e le impediva di usare la televisione o la lavatrice dicendo che erano cose sue; del costante controllo esercitata dal padre sulla vita della madre). La teste, più in generale, da un lato spiegava che la madre nutriva realmente timore nei confronti del padre, sicché cercava sempre di evitare i contrasti magari tacendo e lasciandolo 'W *urlare"* chiudendosi in camera sua e, dall'altro, il comportamento ambivalente del padre nei confronti della madre. Sosteneva, infatti, che il padre non aveva mai accettato la volontà della madre di separarsi, per cui da un lato teneva le descritte condotte *"per spingerla ad andarsene fuori di casa",* ma *"dall'altra parte non avrebbe voluto che lei se ne andasse* ", poiché, in fondo, sperava *"di continuare il matrimonio"* (cfr. pag. 37 trascr.). La teste, pur sottolineando di non aver mai visto il padre alzare le mani contro la madre (cfr. pag. 38 trascr.), spiegava e motivava la paura che la madre le aveva confidato di nutrire nei confronti del padre. Testualmente (cfr. pag. 34 trascr.): *"...mia mamma mi ha sempre detto che mio padre quando erano giovani, intendo i primi anni del*

matrimonio, ha maltrattato mia mamma per alcuni anni poi si è fermato... forse la giustificazione che cerco, forse perché mia nonna è morta... Mio papà è un po' ignorante, un po' abituato alla mentalità meridionale e ai tempi nella mentalità meridionale c'era questa cosa che gli uomini picchiano le donne, in pratica per farsi rispettare. Mio nonno l'ha fatto con mia nonna e i suoi fratelli l'hanno fatto con le loro mogli, quindi secondo me è stato un po' anche l'esempio che ha avuto nella sua vita... quindi l'ha fatto, si è fermato, e poi ha ricominciato con i maltrattamenti... Secondo me ha cominciato con i maltrattamenti dopo l'incidente che ha subito che lo ha un po' scosso... lui ha investito una vecchietta che è morta successivamente

e, secondo me, quello un po' ha influito soprattutto la pena che gli è stata data... quando gli dicevamo di andare da uno psicologo non (ha mai detto): *Si andiamo, forse avete ragione, no, "Voi siete pazzi Io sto bene e poi le cose degenerano...''".* Ancora significativo quanto riferito da S circa il fatto che, parlando con il padre dei problemi in famiglia, questi da un lato avesse manifestato *"quasi un'ammissione di colpa",* ma che poi, in concreto, non era stato in grado di fare reali sforzi per cambiare le cose, *"perché purtroppo il suo carattere e di quelli che non accetta quando una persona gli dice no, o la pensa diversamente"* (cfr. pag. 35 trascr.). Soprattutto dopo che la madre aveva chiesto la separazione, tuttavia, il padre si era limitato alle offese, ben capendo, *"non essendo stupido",* che *"se avesse toccato mia madre sarebbe finito in carcere"* (cfr. pag. 38 trascr.);

- la teste L L dopo aver premesso di essere stata amica dei figli della persona offesa e soprattutto di S riferiva, in sostanza, circa lo stato di prostrazione psicologica in cui la R aveva vissuto per anni: spiegava che tra il 2014 ed il 2017, dopo aver creato un rapporto più stretto anche con la stessa madre di S aveva più volte ospitato la R presso la sua abitazione, anche per periodi di 1/2 mesi, poiché la donna viveva una difficile situazione familiare con il marito. Riferiva di non essere mai entrata nel dettaglio dei litigi che intercorrevano tra la R ed il marito, ma che la donna si lamentava dell'aggressività fisica e verbale del marito e che le diceva che ormai viveva chiusa nella sua stanza poiché aveva perfino *"paura di uscire"* dalla stanza e di incontrarlo (cfr. pag. 12 trascr.): a dire della R infatti, il marito, utilizzava ogni pretesto *"per litigare, aggredirla e alzare le mani"* (cfr. pag. 14 trascr.). La teste riferiva, per averlo vissuto direttamente, che spesso la R offriva di attacchi di panico, tanto che *"tremava ed aveva paura"* (cfr. pag. 12 trascr.). Sottolineava ancora la teste che la R pur di non stare a casa con il marito, si era adattata anche a vivere, presso un'altra amica, *"in un sottoscala, una camera vecchia, piena di umidità e di freddo"* (cfr. pag. 16 trascr.), tanto che poi era tornata a vivere da lei. Richiesta infine di precisare se la R si fosse lamentata più volte di aggressioni fisiche, la teste specificava che l'amica, in realtà, si era certamente lamentata solo di
un'aggressione fisica avvenuta " *passato",* mentre non ricordava, di preciso, altri episodi di aggressioni fisiche (cfr. pag. 20 trascr.);

- la teste M E medico curante, riferiva di aver visto per la prima volta la R 28 aprile del 2017, a seguito di un accesso richiesto dalla donna in quanto *"soffriva di attacchi di panico molto forti"* (cfr. pag. 8 trascr.). Precisava che la donna già assumeva un terapia neurologica, terapia che lei ritenne opportuno modificare poiché *"non dava molto effetto"* (cfr. pag. 8 trascr.). Riferiva, inoltre, che la R le aveva raccontato di vivere questa condizione di depressione e sofferenza psicologica da quando era cominciata la separazione, che l'aveva costretta ad uscire di casa - diventando di fatto *"itinerante"* potendo contare solo *"sull'ospitalità delle amiche"* - perché *"veramente intimorita dall'atteggiamento sempre minaccioso e squalificante del marito"* (cfr. pagg. 9/10 trascr.).

la teste D I L , amica di infanzia di S riferiva di avere solo occasionalmente frequentato la casa dei genitori di S negli ultimi anni, essendosi da molto tempo trasferita a

Ricordava, tuttavia, un episodio avvenuto in una delle rare occasioni in cui si era recata a casa di S ., episodio comunque significativo del registro comunicativo tenuto dall'odierno imputato nei confronti della moglie. Testualmente (cfr. pagg. 6/7 trascr).: "...è *rientrato in casa il signor C da fuori, la signora G era sul divano che stava girando per casa, so che si sono detti qualcosa, ma non so cosa, perché io ero fuori a fumare con la figlia e poi la signora era seduta su un divano e il signor C le ha urlato contro non so che cosa, ma so che comunque è andato molto vicino al viso della signora G ra parecchio vicino e urlava...La signora R era seduta sul divano con due occhi così, che guardava suo marito probabilmente spaventata, la sua faccia era spaventata".*

Sostanzialmente irrilevanti da un punto di vista probatorio, per contro, le deposizioni rese dall'altro figlio della coppia, ossia E L L e dai testi a difesa E D altra figlia della coppia, e S C' , Dirigente Medico Neuroradiologo, entrambe escusse all'udienza dell' 1.10.18.

E L L in sede di testimonianza resa all'udienza del 12 febbraio 2018, faceva presente di essere andato a vivere fuori di casa, con la sua attuale moglie, già dagli anni 2001-2002 e di aver frequentato *"poco o niente"* l'abitazione dei genitori nel periodo oggetto di contestazione. Aggiungeva di aver saputo, soprattutto dalle sue

sorelle, della forte conflittualità esistente fra i suoi genitori, ma di non essere *"mai entrato nel dettaglio"* di quanto avveniva in casa, *"forse perché non volevo sapere o forse più perché non accettavo"* (cfr. pag. 5 trascr.). Pertanto la sua deposizione, considerata anche la sua affermazione che aveva *"paura di sapere la verità",* si è mostrata del tutto priva di contenuti probatori.

E D faceva presente di aver vissuto all'interno del nucleo familiare solo fino all'anno 2000 e che dopo l'episodio del dicembre 2010, ossia quello in cui era successo *"un gran casino per un compleanno",* non aveva più avuto rapporti con i suoi genitori per circa 4 anni (cfr. pag. 8 trascr.): spiegava, infatti, che i genitori le avevano procurato dei danni (cfr. pag. 10 trascr: *"comunque loro mi hanno danneggiato"}* e che soprattutto sua madre, che pure aveva ospitato presso la sua abitazione per una ventina di giorni dopo l'episodio del dicembre 2010 *"perché non se la sentiva di stare con il papà"* (cfr. pag. 7 trascr.), le aveva *"creato dei danni",* tanto da non averla mai più sentita (cfr. pag. 11 trascr.).

Pertanto le sue conoscenze in merito alle dinamiche familiari, quanto al periodo oggetto di contestazione, erano limitate a ciò che le aveva detto il padre - che l'aveva ricercata nel 2014 cercando di ricucire un rapporto - e a quanto dettole dalla sorella S Se l'audizione diretta quale teste di S rende quindi superflua la deposizione di D ' sul punto, altrettanto evanescente è parsa la sua deposizione con riferimento a quanto dettole dal padre, avendo lei ascoltato solo "una campana" non avendo più avuto alcun contatto, come sopra visto, con la madre. Da sottolineare, in ogni caso, che la circostanza relativa all'intervento chirurgico estetico effettuato dalla madre e pagato dal padre - circostanza enfatizzata dalla difesa per dimostrare la disponibilità anche economica dell'odierno imputato nei confronti della persona offesa - veniva erroneamente collocata dalla teste dopo il 2010 (cfr. pag. 13 trascr.), laddove, come emergente dalla fattura prodotta agli atti dalla parte civile, l'intervento fu viceversa effettuato nell'ottobre 2009, e dunque in epoca antecedente rispetto ai fatti in contestazione.

Non può sottacersi, peraltro, come l'emersa interruzione di qualsivoglia rapporto tra D ed i suoi genitori per anni, al di là degli specifici motivi sottostanti ad una simile scelta - che la teste non esplicitava in sede di

testimonianza se non in modo generico alludendo ai “danni” che i genitori le avevano causato - non può che corroborare il convincimento circa l'esistenza di un clima familiare particolarmente teso e conflittuale.
Probatoriamente evanescente anche la deposizione della teste S in quanto la dottoressa, visionando il referto medico del 2010, non poteva far altro che esprimere valutazioni generiche e non già specifiche, ossia relative al caso di specie. Se sosteneva che l'esito negativo della “Tac” emergente dalla certificazione medica è significativo, in linea di massima, dell'assenza di lesioni di tipo traumatico, quali fratture, ed anche dell’assenza di ematomi delle parti molli, precisava tuttavia, rispondendo a domanda della parte civile, che tale valutazione non poteva ritenersi assoluta, nel senso che *“dipende anche dai tessuti della paziente”* (cfr. pag. 16 trascr.), sicché la sua valutazione rimaneva astratta e non già correlata al caso specifico.
L'imputato, dal canto suo, in sede di esame dibattimentale negava gli addebiti, limitandosi, tuttavia, ad una protesta di innocenza inverosimile, contraddittoria ed in più punti oggettivamente smentita dalle analizzate prove dichiarative.
In particolare:

se l'imputato sosteneva che il clima familiare fu sempre sostanzialmente “sereno” fin quando la moglie non avanzò richiesta di separazione, la circostanza resta smentita dalle stesse deposizioni dei figli, che, concordemente, rappresentavano una forte litigiosità tra i due genitori: si rammenti, infatti, che D riferiva di aver interrotto i rapporti con i genitori per circa 4 anni, dopo il 2010, poiché questi, con le loro condotte, l’avevano *“danneggiata”',* I riferiva di aver mantenuto sporadici rapporti con il nucleo familiare di origine *“forse per paura di sapere la verità”',* S infine, riferiva che loro figli da anni avevano *“consigliato ai genitori di chiudere il rapporto”* proprio perché *“logorato dal tempo e da parecchie incomprensioni”* (cfr. pag. 31 trascr.);

se l'imputato sosteneva che la moglie fosse economicamente *“autosufficiente”* e guadagnasse *“più di lui”* (cfr. pagg. 15 e 26 trascr.), la circostanza resta oggettivamente smentita da tutte le deposizioni agli atti, laddove, in particolare, si rammenta che la teste C riferiva che saltuariamente dava *“qualcosa”* alla R sapendo che la donna era in

difficoltà economiche e che la teste M " riferiva che una delle ragioni della “forte depressione” e sofferenza psicologica in cui versava la R era dovuta proprio al fatto che non avesse una casa e dovesse ricorrere all'ospitalità delle amiche (cfr. deposizione M pag. 9 trascr.: *“la signora lamenta in questo momento...di non avere una casa e di conseguenza di dover viaggiare itinerante e contare sull’ospitalità delle amiche, questa è la cosa, in questo momento,* (che la rende) *fortemente depressa”}',*

a fronte di quanto dichiarato dall'imputato circa il fatto che la moglie fosse *“stata sempre razzista”* - in quanto, a suo dire, non sopportava l'idea che il figlio avesse sposato una donna tunisina (cfr. pag. 13 trascr.) - si rammenta che la figlia S. viceversa, imputava proprio al padre una condotta e mentalità razzista, tanto da non avere mai accettato che lei avesse scelto come compagno di vita una persona *“di colore”* (cfr. deposizione E S: pag. 33 trascr.);

l’imputato da un lato sosteneva di non aver mai imposto alla moglie di uscire dalla loro camera da letto e che era stata la moglie a voler dormire nella camera di S ma dall'altro, con assunto palesemente contraddittorio rispetto alla pretesa “serenità” del clima familiare (cfr., sul punto, pag. 23 trascr.), sosteneva che quando lui *“rientrava a casa”* la moglie se ne *“scappava nella stanza di S* chiudendosi *“con la chiave”* (cfr. pag. 25 trascr.);

se l'imputato riferiva di non conoscere il motivo per cui la moglie, dopo l'episodio accaduto a dicembre 2010 in occasione del suo compleanno, si fosse trasferita a casa di D per circa 20-25 giorni (Testualmente, pag. 19 trascr.: *“Non lo so...non so niente”},* va sottolineato che VE' neppure accennava ai plurimi allontanamenti della moglie dall'abitazione coniugale, circostanza pacificamente emersa dalle deposizioni dei testi

se l'imputato sosteneva di *“essere sempre andato d’accordo con i figli”* (cfr. pag. 15 trascr.) ed ancora che solo *“una volta”* gli era sembrato che la moglie non si sentisse bene (cfr. pag. 23 trascr.), entrambe le circostanze sono rimaste palesemente smentite dalle testimonianze agli atti: quelle rese dai figli in merito alla prima circostanza, e quelle rese dai testi C L e M in merito alla seconda

circostanza, laddove rappresentavano, univocamente, come la B soffrisse di frequenti attacchi di ansia e panico.
Provata, in definitiva, la materialità dei fatti lamentati dalla B in testimonianza, ed invero: premesso che la deposizione della persona offesa è apparsa sostanzialmente logica, precisa e costante - come tra l'altro emerso dall'assenza di significative contestazioni ex articolo 500 c.p.p. - le prove dichiarative richieste dal P.M. e dalla parte civile, come sopra visto, hanno fornito significativi e concreti elementi di conferma all'attendibilità della denunziante, laddove, per contro, le stesse deposizioni dei testi a difesa non hanno in alcun modo inficiato la credibilità della persona offesa. Sotto altro profilo la sottolineata inverosimiglianza, contraddittorietà ed inattendibilità della versione dell'imputato ha definitivamente corroborato l'attendibilità di quanto denunciato dalla moglie.
Orbene, il quadro di convivenza riferito in testimonianza dalla persona offesa comprova che il marito le impose un regime di vita mortificante, prevaricatorio ed intollerabile, nel quale le continue aggressioni verbali e psicologiche ridussero la donna in un stato di umiliazione, soggezione e paura - tanto che la teste M ricordava come la R abbia ancora *"paura di tornare a casa perché ha paura di dover subire gli stessi soprusi e gli stessi maltrattamenti, di tipo psicologico, che subiva quand'era in casa"* (cfr. pag. 9 trascr.) - certamente idoneo a far ravvisare gli elementi costitutivi, sia oggettivo che soggettivo, del reato di maltrattamenti in famiglia.
Nessun dubbio, peraltro, circa la consapevolezza dell'E in ordine alla natura reiteratamente prevaricatola e vessatoria della sua condotta, ove si rammenti che la figlia S ricordava come il padre ben capisse, *"non essendo stupido",* di non poter trascendere in vere e proprie aggressioni fisiche perché altrimenti avrebbe rischiato il carcere.
Nondimeno il costante svilimento della personalità della R le abituali condotte di prevaricazione psicologica e di violenza verbale, le inaccettabili modalità relazionali imposte in casa - peraltro approfittando della debolezza economica della moglie, costretta ad elemosinare l'ospitalità delle amiche avendo paura di vivere con il marito - consegnano agli atti un quadro probatorio in cui si ravvisano, pacificamente, gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p.

Quanto al reato di cui al capo 2), invece, si osserva che il fatto lesivo, pur provato nella sua materialità attese le considerazioni sopra esposte ed il certificato medico agli atti, risulta estinto per intervenuta prescrizione, ed invero: a fronte della pena edittale della reclusione non superiore ad anni quattro e mesi sei prevista dagli artt. 585 e 582 c.p., il termine massimo di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 157 co. 1 e 160 ult. co. c.p. è di anni sette e mesi sei; detto termine risulta decorso alla data del 9.6.2018, sicché si impone declaratoria di non doversi procedere, ex art. 531 c.p.p., per essersi il reato estinto a seguito di prescrizione.

Venendo alla determinazione della pena in relazione al reato sub 1) si reputa:

- di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, attesa la sua sostanziale incensuratezza e per adeguare in concreto la pena alla complessiva entità e gravità del fatto in contestazione, scaturito, in sostanza, dall'incapacità dell'E[1]" li accettare la fine della lunga relazione coniugale;
- di escludere gli effetti sanzionatoli della contestata recidiva, in quanto il reato ascritto all'E a fronte dei due risalenti precedenti penali, per reati di diversa indole, su di lui gravanti come da certificato penale in atti (trattasi di due "lievi" condanne per il reato di furto relative a fatti commessi nel 1982) - non pare certo sintomatico di una sua maggiore pericolosità sociale e colpevolezza. Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare E' C D; in relazione al reato

di cui al capo 1), alla pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione (pena base anni due e mesi quattro di reclusione; ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale di cui sopra).

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

- al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p;
- al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile R IV G danni da liquidarsi nella competente sede civile ex art. 539 c.p.p.;
- al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile R MG ex art. 541 c.p.p., spese che si liquidano come specificato in dispositivo conformemente alla corretta nota spese depositata dal

patrono di parte civile in sede di conclusioni (con distrazione in favore dello stato anticipatane, ex 110 DPR 115/02, attesa l'intervenuta ammissione della parte civile al gratuito patrocinio)

Si reputa, infine, di condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale di euro 8.000 in favore della parte civile R M;

G ritenendosi raggiunta prova, entro tali limiti, del danno non patrimoniale da essa subito.

Atteso quanto esposto e considerato

P. Q. M

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p;

Dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) della rubrica, e esclusi gli effetti sanzionatori della contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 157 c.p.;

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 2) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 539 c.p.p.;

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, danni da liquidarsi nella competente sede civile.

Condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale di euro 8.000 in favore della parte civile.

Visti gli artt. 541 c.p.p. e 110 DPR 115/02;

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano nella somma di euro 2340, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dello stato anticipatario.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 23.1.19 *A*

IL GIUDICE

Alessandro Santangelo

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 45988/17 R.G.N.R
N. 16156/18 R.G. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 23.1.2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
G A F , nato a Milano il 1962;
- Libero assente -
Difeso di fiducia dall'avv. : del foro

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 61 nr. 11 quinques, 612 bis commi I e II cp, perché, con condotte reiterate, molestava 0 A:
persona con la quale era legato da relazione affettiva, anche dinanzi al figlio minore della predetta A ' A (nato il 2004), cagionando alla predetta un perdurante stato di ansia e di paura; in particolare:

- la molestava a mezzo del telefono tempestandola di telefonate e di messaggi sms;
- in diverse occasioni la ingiuriava con le seguenti frasi "allora sei una puttana! Sei stata in giro fino a tardi a scopare! ", "ah .. adesso te ne vai a fare la vacanza e la troia per i cazzi tuoi., sei una zoccola'
- in diverse occasioni la pedinava nonché si appostava nei luoghi abitualmente frequentati dalla predetta O tra cui l'abitazione

(anche suonando ripetutamente il campanello), la scuola di calcio frequentata da A A lo studio dentistico, il bar frequentato quotidianamente

dalla predetta 0 nonché presso l'abitazione di A R ’) (ex marito di O e padre del minore A ' ;
• il 27.05.2017, dopo una lite, la strattonava e le metteva le mani al collo;
In la gennaio a dicembre 2017

Con l’intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa
dell’avv. A M sost. process. dell’avv. ex art. IUZ c.p.p., nonché della parte civile O i A: ’ e del suo difensore avv.

Le parti hanno concluso come segue: declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in quanto il reato è estinto per remissione di querela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’udienza preliminare del 18.10.18 - nell’ambito della quale si costituiva parte civile la persona offesa 0 Ai
S - il GIP c/o il Tribunale di Milano disponeva il rinvio a
giudizio di G) A ’ Fi onestandogli il reato
indicato nel capo d’imputazione di cui in epigrafe.
Alla prima udienza dibattimentale del 23.1.19 il difensore e procuratore speciale della persona offesa O ' A dichiarava, preliminarmente, di rimettere la querela all’epoca sporta dalla sua assistita nei confronti dell’odierno imputato G A
F il difensore dell’imputato, previa produzione agli at apposita procura speciale, dichiarava di accettare in nome e per conto del G la suddetta remissione di querela. Nel corso dell’
udienza, peraltro, la persona offesa O A compariva personalmente e confermava la suddetta remissione di querela.
Atteso quanto precede e considerato che il reato ascritto all’imputato è procedibile solo a querela di parte, l’intervenuta remissione processuale di querela, con rituale accettazione da parte dell’imputato, comporta, ex artt. 469 e 531 c.p.p., 152 c.p., preliminare declaratoria di non doversi procedere per essersi detto reato estinto.
Si impone, infine, la condanna dell’imputato/querelato, ex art. 340 c.p.p,, al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 469, 531 c.p.p.; 152 c.p.;
Dichiara non doversi procedere nei confronti di G
A' F in ordine al reato a lui ascritto in rubrica perché estinto per remissione di querela.
Visto l'art. 340 c.p.p.;
Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Milano, 23.1.2019 IL GIUDICE

Alessandro Santangelo

SENTENZA N. 973/2019
N. 4342/17

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 910/18 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI

all'udienza pubblica del 10 giugno 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C Ai , nato il ' 1957 a !
domicilio dichiarato (in data 26.07.2017) in
-Libero, assente -
Assistito e difeso dall'avv. di fiducia del foro di

assente, sostituito ex art. 97 quarto comma c.p.p. dall'avv. immediatamente reperibile

IMPUTATO

A. in ordine al delitto di cui a// art. 572 co. 1 c.p. poiché maltrattava la compagna convivente

R sotto ponendola ad atti di violenza fisica e psicologica, a reiterate

vessazioni fisiche e morali, ponendola in una situazione di sofferenza e degrado; in particolare la percuoteva con schiaffi e gomitate, la minacciava ed umiliava con termini quali

puttana ," troia" te la fai con i tuoi figli" , costringendola talvolta a dormire fuori di casa.

Fatti commessi in dal 17. 12. 2014 al 31.07.2016

B. in ordine al delitto di cui agli art. 81 cpv., 582, 585 (in relazione aU' art. 576 co. 1 n. 1 e n. 5)

c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il delitto di cui al capo a), cagionava a R l\ A' estoni

personali; in particolare:

a. il 5. 03. 2015 tumefazioni ed ecchimosi e frattura ad un dito;

b. il 7.05.2015 " frattura ossa nasali chiusa" e "infrazioni" dalle quali derivava una malattia guaribile in giorni 7.

c. il 31.07.2016 una frattura regione zigomatica" da cui quali derivava una malattia guaribile in giorni 7.

Fatti commessi in , nelle date sopraindicate.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Giulia Crespi

Le parti così concludono:

Il Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente

Il difensore dell'imputato: si associa al P.M.

FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio, ritualmente notificato, l'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, celebrata in assenza del prevenuto, è stata disposta perizia psichiatrica ed il dottor P C in sede di esame dibattimentale e nella relazione acquisita, ha chiarito come il soggetto, all'epoca dei fatti, versassi in condizioni psichiche tali da escludere in modo assoluto la capacità di intendere e volere.

La patologia delirante cronica che lo affligge, invero, accompagnata da problemi di natura fisica - sordità - e da allucinazioni, ha comportato l'insorgere di comportamenti patologici violenti senza che il medesimo potesse percepire il disvalore del fatto o inibire i propri agiti aggressivi.

La condizione attuale del soggetto, in cura al Cps da tempo, ha ormai attenuato i sintomi che favorirono ed accentuarono i vissuti deliranti per cui, al momento attuale, non si ravvisano elementi di pericolosità.

Alla luce delle condivisibili considerazioni, espresse dal perito e riscontrate dalle cartelle cliniche prodotte, deve essere accolta la congiunta richiesta delle parti di assoluzione per vizio totale di mente.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visto l'art. 530 c.p.p.. 88 c.p.

Assolve l'imputato dai reati ascritti in quanto non punibile per vizio totale di mente.

Visto l'art. 544 111 c.p.p.

Fissa in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

TRIBUNALE DI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di in composizione monocratica in persona della (Issa Daniela Fruttini alla pubblica udienza del 24/9/2018 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

V. 'S , nato a. 1977, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa PQC, presente

IMPUTATO

COME DA ALLEGATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

a) *Delitto p. e p. dall'art.* 61,2 *bis comma 1 e comma* 2 *c.p>, perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava la moglie M C , dalla quale è separato, ingenerando nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.*
In particolare, a seguito della separazione di fatto e del conseguente abbandono del tetto coniugale, a titolo esemplificativo:

- *in alcune occasioni nelle quali sentiva la moglie per ragioni legate alla gestione dei figli comuni, esternava propositi suicidiari via sms e l'apostrofava con epiteti ingiuriosi del tipo "bastarda, troia, puttana;*

in *data 28 17 fofoe(2016* verso le 23.1)0* telefonava alla moglie, piangendo disperato e minacciando di farsi, del male; nella stessa serata*. si presentava presso Fabitazione familiare in grave sta to di agitazione* gettandosi più volte in terra; soccorso dalla moglie che lo accompagnava in casa* strappava di mano il cellulare a M* C fuggendo in strada; rimaneva sotto ^abitazione tutta la notte, dormendo in auto; il mattino dopo* accolto in casa dalla moglie, la strattonava neU*mtento di vedere la figlia minore;*
m data 28 ottobre 2016, dopo aver incontrato in un bar la madre di M C la ingiuriava con le parole: «TU* SW IM4 *PEZZENTE, DEVI MORIRE, MUORI E DEVI LASCIARE LA MIA. CASA", mantenendo un contegno minaccioso;*
in data 28 marzo 2017, dopo aver incontrato la moglie ed averle comunicato di non poter contribuire economicamente al mantenimento dei figli, si alterava improvvisamente, urlando; «FATTI AIUTARE DA. QUELLA PUTTANA DI MAMMA, PERCHE' F *SOLO UNA PUTTANA"; quindi aggrediva la moglie che tentava di ricondurlo alla calma,* con *uno schiaffo al volto ed un calcio ad una gamba provocandole le lesioni meglio indicate al capo b);*
in data 27 luglio 2017 al messaggio- inviatole da Mi* C *del seguente tenore; oggi e domani impossibilitato a. vedere la bambina?" rispondeva: «NEMMENO LA NOMINI MERDA BASTARDA" - «NON LA VOGLIO VEDERE TANTO NON E MIA. PIGLIA COME A' - «X COLPA TUA OVVIAMENTE" - "A LUGLIO 3 VOLTE LHO VISTA E NON MI RICONOSCE NEMMENO" - «CREPA IL PRIMA POSSIBILE TROIA INFAME E NON SCRIVERMI PIU;*
in data 1 settembre 20.17 t dopo aver scoperto che M< C: *aveva una nuova relazione con* M A; *, contattava l'uomo mediante il servizio Messanger di Facebook e lo minacciava, gravemente inviandogli il seguente messaggio: «SEI UNA MERDA DI UOMO E VERRAI PUNITO PER ESSERE ENTRATO IN CASA MIA CON I MIEI FIGLI" e poi «NON E' UNA MINACCIA E' UNA PROMESSA";*
in *data 8 settembre 2017* inviava alla moglie i seguenti messaggi di ingiurie e minacce: «PUTTANA RICARICA QUEL CASCO DI TELEFONO SERVE ANCHE A TE PER FARTI I DAZI TUOI E MANDARLI IN GIRO BASTARDA MUORE e «QUANDO SEIA CASA CON IL TUO AMICO VI BRUCIO VIVI";*
in data 9 settembre 2017 inviava a M* A *mediante il servizio*
Messanger di Face'book, il seguente messaggio: BASTARDO APPENA PUOI CHIAMAMI. TI VOGLIO AMMAZZARE DI BOTILE;
in data 20 settembre 2017, inviava a M. A *, 'mediante il servizio Messanger di Faceboak, il seguente messaggio.: «ENTRA UN ALTRA VOLTA IN CASA MIA E TI AMMAZZO BASTARDO";*

« nella medesima giornata del 20 settembre 2017 } inviava a C il seguente messaggio: "SE ENTRA. UN'ALTRA VOLTA IN CASA MIA TE LO AMMAZZO";

- *in data 24 settembre 2017, inviava a M C il seguente messaggio: "MUORI PUTTANA";*
- *in data 26 settembre 2017, inviava a M C il seguente messaggio: "FINIAMO MALE MA TU NON LA. PASSI LISCIA PUTTANA",*

Con l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso dal coniuge.
In j *dal febbraio 2016 al 26 settembre 20.17*

Delitto p, e p dagli ani 58-2, -585 m relazione agli arti 576 n> 5,1 cp, e 577 coma 2 ap.. perché, colpendo la moglie M C con uno schiaffo al viso ed un calcio alla gamba, volontariamente cagionava alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in giorni 3 s.a.
Con le aggravanti dell'essere statoli fatto commesso:

- *contro il coniuge;*
- *dall'autore del delitto* di cui *all'art 6 12 bis c.p, nei confronti della, stessa persona offesa.*

In il 28 marzo 2017

Il pubblico ministero, doti, Federico Mazzetta VPO, chiede: ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condanna alla pena di nove mesi di reclusione.

L'avv. , difensore della parte civile M C , deposita conclusioni scritte cui si riporta.

L' avv.. , difensore di fiducia deir imputato, chiede: in principalità assoluzione ai sensi del Part. 530 c. 2 c.p.p.; in subordine riqualificazione del fatto di cui al capo A d'imputazione nel reato di cui all'art. 612 c.p., minimo della pena e doppi benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del GIP in data 8/3/2018 veniva disposto il giudizio nei confronti di V S -già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. a far data dal 6/10/2017 - in ordine ai reati in epigrafe ascrittigli.

All'udienza del 21/5/2018 le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie che il giudice accoglieva procedendo all'assunzione della testimonianza di M' C M A (udienza 18/6/2018), C V. , G C •M, R (udienza 16/7/2018), D' L (udienza 23/7/2018) e P P e all'esame dell'imputato (udienza del 10/9/2018).

Si acquisivano nel corso dell'istruttoria, all'udienza 18/6/2018, i seguenti documenti: verbale di pronto soccorso del 29/3/2017, foto schermate cellulare, atti della causa civile di separazione.

Quindi, all'odierna udienza, le parti illustravano le rispettive conclusioni e il giudice decideva come da dispositivo.

Come emerge dal complesso delle acquisizioni dibattimentali il presente procedimento trae origine dalle querele sporte da M C nei confronti di V Si ~ coniuge dal quale si separava in data 5/7/2016 (udienza presidenziale)-in data 31/3/2016, 14/7/2016, 6/4/2017 e 11/9/2017.

Per la ricostruzione dei fatti occorre prendere necessariamente le mosse dalla deposizione di M C che occorre esaminare, tuttavia, con particolare rigore dal momento che la stessa si è costituita parte civile e, a detta della stessa, risulta aver chiesto nel corso della separazione l'affido esclusivo dei figli avuti con l'imputato.

La crisi matrimoniale della coppia non è stata affrontata dalle parti che hanno esaminato e contro esaminato M C Acquisendo elementi dalla CTU della causa di separazione e dall'esame dell'imputato (in nessun modo smentite sul punto dalla contro interessata ed anzi riscontrate dalla detta CTU), è comunque possibile ritenere che essa sia stata ~ almeno nel suo manifestarsi all'esterno ~ inattesa e fulminea, poiché la IV durante la seconda gravidanza, iniziò a raffreddarsi nei confronti di V
e, dopo pochi giorni dalla nascita di C , lo lasciò, mettendolo alla porta di casa. Presentò poi ricorso per separazione e in data 5/7/2016 i coniugi vennero autorizzati a vivere separati.

I fatti del 28/3/2016 costituiscono, all'evidenza, lo sfociare della disperazione dell'imputato, che ha perso la compagna di una vita nell'arco di pochi mesi ed è stato arbitrariamente cacciato da casa sua, perdendo altresì l'abituale frequentazione dei figli, di cui l'ultima neonata. La M non aveva infatti avuto a quel tempo l'assegnazione provvisoria della casa, né la condotta del marito in qualche modo poteva giustificare il suo allontanamento forzato. Egli voleva stare coi suoi figli - a tal fine ha usato violenza - e non voleva che la moglie mettesse i suoceri al corrente della penosa situazione - a tal fine ha sottratto il telefono alla moglie ~. L'uomo, del resto, ha passato la notte in macchina e la mattina dopo è stato portato al pronto soccorso in stato di agitazione. Ciò detto, nella prospettiva del reato di atti persecutori, i fatti in argomento non sembrano integrare molestie o minacce. Inoltre, dal punto di vista temporale, essi sono isolati e non inscrivibili in una condotta abituale: invero i successivi fatti contestati si collocano molti mesi dopo (la querela del 14/7/2016 riguarda il non puntuale rispetto degli orari di visita). I fatti del marzo 2016 devono quindi essere considerati singolarmente. La colluttazione che pur vi è stata deve essere addebitata ad entrambi i coniugi, per non dire che la condotta violenta del marito appare scriminata dall'esercizio di suoi diritti ignorati dalla moglie, non esistendo invece un opposto diritto di lei, in anticipo sui provvedimenti presidenziali di separazione ed in assenza di una condotta pregiudizievole del marito, di allontanarlo da casa. Il furto

del telefono non è punibile ai sensi dell'art. 649 c.p. Le ingiurie non sono più previste dalla legge come reato.

La condotta integrante, dal punto di vista materiale, il reato contestato al capo A d'imputazione si delinea, come detto, successivamente (al momento dello scambio dei bambini lui non perdeva occasione per rivendicare i suoi diritti sulla casa coniugale e nel far ciò insultava lei e la madre di lei, che nel frattempo si era insediata a casa sua, creando sofferenza nel figlio A), e si radica nel 2017, quando si materializza il sospetto che l'imputato nutriva da tempo, circa la presenza di un altro uomo, in quanto la M inizia una relazione - da gennaio 2017 - con M A che già in costanza di matrimonio frequentava il suo studio di riflessologia.

Al marzo del 2017 risale una seconda colluttazione, in occasione della comunicazione che l'imputato fece alla moglie che a causa del peggioramento della sua situazione economica non avrebbe più potuto far fronte al mantenimento dei figli (e della moglie) nella misura stanziata, a cui aggiunse la provocazione di farsi aiutare "da quella puttana" della madre, al che la M lo rimbrottò dicendogli, con le parole da lei stessa ricordate, "non capisco per quale motivo tu devi venire qui e comportarti in questa maniera ed insultare mia madre gratuitamente". Quindi l'imputato perse le staffe, rimarcò la dose dicendole che se ne dovevano andare da casa sua e la colpì con una sberla e un calcio. L'imputato ha ammesso il fatto, pur sdrammatizzando la violenza e riferendo di averla appena sfiorata alla gamba e precisando che, prima, ci fu il tentativo della M di graffiarlo. La condotta di istigazione che l'imputato attribuisce alla donna non è riscontrata. Al contrario, è riscontrata dalla madre della M la condotta violenta tenuta da V , questa volta non sorretta da scusanti. Il verbale di pronto soccorso attesta dolorabilità alla pressione rachide cervicale (compatibile con la sberla) e formula una prognosi di tre giorni. La M ha precisato di aver poi assunto antidolorifici. Appare dunque provata la responsabilità dell'imputato per le pur lievissime lesioni contestate al capo B d'imputazione.

Per il resto la condotta contestata è costituita da insulti e minacce veicolati personalmente, al momento dello scambio dei figli, o via cellulare, anche nei confronti di M

Non appare tuttavia provato oltre ogni ragionevole dubbio l'evento del reato, o il nesso causale tra condotta ed evento, il cui apprezzamento, data la modesta entità della condotta (le minacce, pur scenografiche, non sono mai state attuate; non sono stati ripetuti atti di violenza nemmeno di lieve entità; non sono mai stati attuati appostamenti o pedinamenti) e la sua collocazione in costanza di separazione coniugale, necessita di solidi elementi probatori.

La M dopo aver graniticamente affermato che le sue abitudini di vita sono cambiate "completamente", non ha saputo riempire di contenuti effettivi tale dichiarazione. E' risultato che fosse spaventata, che soffrisse di ansia, che per andare a non transitasse più per il comune di residenza del marito o dei suoceri, che evitasse i locali che sapeva essere frequentati da lui. Ora, tali ultime due precauzioni non costituiscono apprezzabili alterazioni delle abitudini di vita ma, soprattutto, appaiono motivatoli semplicemente dall'umano desiderio di non volere vedere un ex compagno mentre è agli albori una nuova relazione. Lo stato di ansia o paura descritto dalla persona offesa e dai testi dell'accusa non è compatibile con l'oggettiva scarsa pericolosità insita nelle azioni dell'imputato che, in conclusione, era un uomo deluso dalla condotta della moglie e adirato dal doverla mantenere a casa sua con la madre e il nuovo compagno (che pare essersi anche lui trasferito lì). Queste considerazione potevano ben essere fatte dalla donna, la quale, peraltro, risulta essere stata in cura fin da prima dei fatti per problemi neurologici non meglio specificati (cfr. P medico di famiglia) e, a detta dell'imputato, avere da sempre sofferto di crisi d'ansia. Invero, v'è il dubbio che lo stato di ansia lamentato dalla M . sia nato dalla difficoltà di gestire una separazione non accettata dal marito, con l'erronea aspettativa che lui non avesse rimostranze e scomparisse in silenzio. Lo stesso P ha dichiarato che l'ansia della donna è generata "dalla situazione familiare" intesa come "situazione di conflitto con il signor V ", e non, quindi, dalle eventuali condotte minatorie poste in essere dal marito ai suoi danni, che il teste non ha nemmeno saputo indicare.

Il fatto di cui al capo A d'imputazione deve pertanto prudentemente essere riqualificato quale violazione degli art. 81 e 612 c.p.

Delle minacce (dirette alla persona offesa) contestate in imputazione e confermate in dibattimento, tuttavia, solo quelle dell'8/9/2017 ("Puttana ricarica quel cazzo di telefono serve anche a te per farti i cazzi tuoi e mandarli in giro bastarda *muori..,* quando sei a casa col tuo amico *vi brucio vivi")* sono procedibili in forza della querela dell' 11/9/2017. Le altre minacce (in data 20/9/2017, 24/9/2017 e 26/9/2017) invece non sono procedibili per difetto di tempestiva querela. Le altre frasi non sono nemmeno qualificabili come minacce, trattandosi di improperi e/ malauguri.

Venendo al trattamento sanzionatorio possono svolgersi le seguenti considerazioni:

- i reati, seppur temporalmente distanti, possono ritenersi avvinti dall'unico disegno criminoso essendo ancorati ad un comune stato di ira nei confronti della persona offesa, determinato dalla separazione e dalle sue conseguenze in termini economici, e più grave è il reato di lesioni;

- consequenziale all'insussistenza del reato di atti persecutori è l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 5.1 c.p.;

- l'aggravante di cui all'art. 577 c. 2 c.p. può ritenersi sub valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, da riconoscersi con giudizio di prevalenza perché l'imputato ha agito in preda a forti stati passionali;

- la pena base, avuto riguardo all'esigua entità delle lesioni (algia cervicale in conseguenza di una sberla), va individuata pari al minimo edittale.

La pena può pertanto essere cosi determinata:

- pena base per art. 582 c.p.: sei mesi di reclusione;

- ridotta per le circostanze attenuanti generiche: quattro mesi di reclusione;

- aumentata per la continuazione con le minacce dell'8/9/2017 (250 euro per ciascuna frase minacciosa, convertiti nella pena del reato più grave): quattro mesi e due giorni di reclusione.

Consegue all'affermazione di responsabilità il pagamento delle spese processuali.

Lo stato di incensuratezza, la condotta processuale dell'imputato e il radicarsi delle condotte nel contesto di uno stato di prostrazione morale in cui si è trovato l'imputato a causa della separazione, momento superato o che comunque sarà inevitabilmente superato, inducono a confidare - considerata anche l'efficacia deterrente esplicata dalla misura detentiva patita - che egli si asterrà in futuro dalla commissione di analoghi reati. Sono pertanto concedibili i benefici di legge con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, tuttora in corso, del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il danno cagionato alla parte civile può essere equitativamente stimato nella misura di 500 euro, comprensivi del danno biologico e morale. Le spese processuali della parte civile si liquidano in conformità alla nota spese, conforme a protocollo e congrua rispetto alla prestazione professionale svolta. L'imputato dovrà versarle allo Stato, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533, 535 c.p.p.,

riqualificato il fatto di cui al capo A d'imputazione quale violazione degli artt. 81, 612 c.p.,

DICHIARA

V S responsabile del reato di cui al capo A d'imputazione, come sopra riqualificato, limitatamente alla minaccia dell'8/9/2017, e del reato di cui al capo B d'imputazione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 n. 5.1 c.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dì cui all'art. 577 c. 2 c.p., ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di quattro mesi e due giorni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

DISPONE

la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Visto l'art. 300 c. 3 c.p.p.,

DICHIARA

l'inefficacia della misura cautelare applicata.

Visto l'art. 529 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di *V.* S in ordine alle ulteriori minacce contestate perché l'azione penale non doveva essere promossa per difetto di querela.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

CONDANNA

V [1] S al risarcimento del danno in favore della parte civile che liquida nella somma di 500 euro nonché alla rifusione delle spese processuali che si liquidano nella somma di 2000 euro oltre 15% rimborso spese, IVA e CPA se dovuti, ordinandone il pagamento in favore dello Stato.

Motivazione in trenta giorni.

, 24 settembre 2018.

ZIONARIO GIUDIZIARIO
.ssa Manuela D'ANNA

SENTENZA N. 990/2019
N. 4038/2016 Notizie Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1794/2017 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 12 Giugno2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di: * Campione Penale

F G nato a il 1968 , residente a

domicilio dichiarato

Libero, presente Assistito e difeso di fiducia da avv.

. del Foro D „ ...

di , presente n°

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall' art. 612-bis I e II comma c.p., perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava la ex moglie D V M Li facendola oggetto delle seguenti specifiche condotte:

dal mese di agosto 2015 diventa sempre più controllante nei suoi confronti, chiede insistentemente quali siano i suoi turni di lavorativi, la chiama nel cuore della notte per chiederle dei medicinali o riferirle che è bloccato per problemi alla schiena e necessita di massaggi, l'aspetta sul pianerottolo di casa alle ore 06:00 mentre la stessa rientra a casa dopo il turno lavorativo;

in data 28/03/2016 la segue sino a quando la vede salire sull'autovettura di F W e li fotografa;

in data 05/04/2016 la segue sino al parcheggio del Mc Donald di e dopo aver fotografato sia

la macchina di D *V.* M che quella di F gli si avvicina e dopo essersi

presentato al F gli riferisce che la stessa è una troia e che sa recitare bene la parte della santa; autonomamente entra nell'abitazione della ex moglie sia di giorno che di notte; in diverse circostanze se lo trova in piena notta accanto al letto e le rivolge domande inerenti F W minacciandola gravemente dicendole che se li dovesse trovare insieme li sgozzerebbe;

in data 23/04/2016 la segue con l'auto per un tratto di strada;

successivamente la chiama sul cellulare minacciandola di morte ed urlandole di fare rientrare subito a casa. Spaventata per i toni e le minacce, D V M rientra a casa unitamente al loro figlio M e ad un loro amico comune P G , il quale dopo averlo sentito urlare all'indirizzo della stessa frasi del tipo "frequenta un tossico e poco di buono" e vedendolo molto agitato per cercare di calmarlo rimane presso la loro abitazione sino alle prime ore del mattino successivo;

in data 24/04/2016 mentre la D V M sale le scale per raggiungere il suo appartamento, lo stesso da tergo, la raggiunge e mettendole un braccio attorno al collo le rivolge frasi del tipo: " troia" , "sei una drogata" e cerca di prenderle il cellulare, azione che non si compie in quanto la stessa urlando attira l'attenzione del figlio M e del suo amico F che si trovano nell'appartamento della parte

offesa. In tale circostanza, sia D V [1]M ' che il figlio vengono ospitati per la notte dai coniugi

P. G e E B

le controlla il profilo facebook e gli accessi in Whatsapp, di notte la sveglia per chiederle di F

W in sua assenza entra in casa e guarda in tutti i suoi cassetti, mostra ad amici e conoscenti le foto del profilo Facebook di I > W chiedendo loro di prendere informazioni su di lui, riferisce loro che la parte offesa è una troia, sprovveduta e tossica;

in data 27/05/2016 dopo le ore 21:30 la segue in auto per un tratto di strada, le si accosta ed abbassando il finestrino le dice “ti auguro una buona serata”;

in data 02/06/2016 verso le ore 20:34 la chiama al cellulare chiedendole di chiamarlo una volta giunta a casa poiché le deve parlare. La stessa gli risponde che preferirebbe rimandare poiché non si sente molto bene e in tal contesto lo stesso le dice : “ sarò velocissimo, credimi...”. Alle ore 22:00 circa la parte offesa rientra a casa e lo stesso le chiede di entrare perché deve prelevare un documento e nonostante si stato invitato dalla stessa a rimanere al piano di sotto, la raggiunge e prendendola per il co o la spinge all’interno dell’appartamento e comincia a picchiarla violentemente, la butta a terra e le sale sopra premendo con un ginocchio le costole, con una mano le tiene il collo e con l’altra la schiaffeggia violentemente; la insulta con frasi del tipo: “ troia, non capisci un cazzo, sei diventata una demente, ti droghi con il demente che frequenti, l’hai fatto entrare in casa, ti sei fatta la foto davanti allo specchio per prendermi per il culo” ; la parte offesa riesce a rialzarsi e corre verso il bagno con l’intendo di chiedere aiuto ma rendendosi conto che non ha vie di scampo, toma indietro e lo stesso la riblocca ricomincia a picchiarla, la parte offesa cade a terra e lui la colpisce con calci , lo stesso le chiede di’ arg i il cellulare e mentre lo controlla parte una chiamate al figlio k il quale sentendo la voce ella madre dire: "G calmati” chiama spaventato la sorella Al alla quale chiede di precipitarsi a casa. La figlia A giunta a casa trova il padre agitato e la madre con il volto tumefatto e richiede 1 intervento dei Carabinieri e 118. I in data 07/06/2016 la parte offesa unitamente allo stesso si trovavano presso ('Ospedale di

per assistere il figlio M Una conoscente nel far visita a M , vedendo M le chiede cosa le fosse successo e la stessa le rispondeva: “sono stata picchiata in maniera brutale e gratuita”. Verso fine giornata, nell’atto di congedarsi, F G le si avvicinava e le diceva: “ io oggi ho
sopportato perché c’era D la prossima volta non sopporterò più”;

in data 23/06/2016 verso le ore 18:00, mentre la parte offesa unitamente alla propria madre e al figlio M; si trovavano in casa, F G entrava nell’abitazione e con aria insofferente ripeteva

che, il motivo per il quale l’aveva picchiata selvaggiamente era perché la stessa lo aveva fatto andare in escandescenza e con tono minaccioso, le rivolgeva frasi del tipo che quella era anche casa sua e poteva entrare quando voleva e che non poteva far entrare nessun uomo in casa;

in data 06/07/2016 verso le ore 06:10, mentre la parte offesa usciva di casa per recarsi al lavoro, trovava lo stesso vicino al cancello d’ingresso, il quale continuava a fissarla con aria minacciosa sino a quando la stessa si allontanava;

in data 12/07/2016 verso le ore 06:15 , mentre la parte offesa si accingeva ad uscire da casa per recarsi al lavoro, trovava il F G in auto ad attenderla. La stessa impaurita attendeva l’uscita

sino a quando lo vedeva allontanarsi. Una volta salita in auto e partita, si accorgeva di essere seguita dallo stesso.

in data 13/08/2016 sapendola sola in casa, si recava sulla terrazza e iniziava ad offenderla con frasi del tipo: “ è inutile avere sempre le guardie del corpo perché se avesse voluto farmi del male di certo quelle persone non lo avrebbero fermato”; “ ...tanto non mi avrebbe fatto nulla anche se mi avesse visto nuda a scopare con qualcuno perché gli facevo schifo”, “ mi vendevo per una rosa...”

verso la fine del mese di agosto 2016 la parte offesa unitamente al figlio M decidevano di fare un giro in bicicletta e trovavano il F G in fermo in auto e al loro passaggio,
fissava con aria minacciosa la parte offesa.

Tutto ciò ingenerando nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità nonché un costante stato di ansia e paura, vivendo nel timore di incontrarlo ogni volta che doveva uscire e rientrare presso la propria abitazione, e pertanto costringendola a cambiare le proprie abitudini

di vita, avendo perso la serenità del vivere quotidiano anche presso la propria abitazione.
Fatti commessi a a far data dall'agosto 2014 ed in permanenza attuale.
del reato previsto e punito dagli artt. 582 - 585 in relazione all'art. 577 co. 2, 576 co. 5.1 c.p. perché
, cagionava alla moglie D V M L lesioni personali consistite in: "CONTUSIONI ESCORIATE MULTIPLE AL VOLTO, CONTUSIONE AL PADIGLIONE AURICOLARE SINISTRO, ESCORIAZIONI MULTIPLE AL COLLO, TRAUMA CONTUSIVO COSTALE DESTRA", con giorni di prognosi 7.
Con l'aggravante di aver commesso i fatti contro il coniuge e in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.
Commesso in il 02/06/2016.

P.C.: D V M L , nata a il 1971, residente in in via elettivamente domiciliata in in via presente personalmente con avv. di fiducia lei Foro di , presente

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa TUMIATTI Laura

Le parti hanno cosi concluso:

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputato ad anni uno e mesi otto di reclusione, uniti i reati dal vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche

La P.C. :, chiede la concessione di una provvisionale per la cifra di euro 20.000,00 e l'eventuale subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della stessa.

Il difensore dell'imputato: chiede in via principale l'assoluzione del proprio assistito ex. Art. 520, primo co. c.p.p. in subordine, l'assoluzione quantomeno ex. Art. 530, secondo co. c.p.p. in ulteriore subordine, condanna al minimo della pena con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti concessione dei doppi benefici di legge. In estremo subordine, chiede di derubricare il reato di cui al capo a) in quello di molestie.

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in data 19.9.2017, si disponeva il rinvio a giudizio di F G chiamato a rispondere dei reati ascritti in rubrica.

Al dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato, dopo l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, si procedeva all'escussione della persona offesa costituitasi parte civile all'udienza preliminare, E V M L e venivano altresì escussi i testi O M , in servizio presso la Stazione Carabinieri di , B E , P G ,

B R che si avvaleva della facoltà di non rispondere; veniva inoltre acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

Erano inoltre escussi come testimoni D V S , F A , G N

Z D ,S M

L'imputato si sottoponeva ad esame.

All' udienza odierna le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva secondo dispositivo riservando giorni novanta per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio.

La condotta istruttoria dibattimentale ha fornito chiari ed univoci elementi di reità nei confronti dell'odierno imputato in ordine alla condotta delittuosa ascritta.

M D- V. sentita come testimone, ha riferito di essersi sposata con l'imputato

nell'anno 1992 e di aver avuto due figli, A e N ; di essersi separata di fatto dal marito dal giugno 2014, allorché egli decise di andare a vivere nell'appartamento sottostante la casa coniugale, nel medesimo stabile di cui erano proprietari, in quanto si era innamorato di un'altra donna.

La separazione fu molto dolorosa e la D V era triste e dispiaciuta, pertanto ebbe degli scontri con l'imputato, al quale rinfacciava la storia extra coniugale, che non era neppure la prima, in quanto già in passato la coppia si era separata per un periodo perché l'imputato si era infatuato di un'altra donna.

Ad ogni modo, dopo un primo periodo difficile, seguì un anno di relativa tranquillità; la D< Vi lavorava come OSS in un istituto

geriatrie, i figli all'epoca avevano rispettivamente 22 e 14 anni.
Sennonché ad un tratto l'imputato iniziò a chiedere insistentemente alla D V dei suoi turni, sostenendo che gli servisse per gestire i figli; in effetti però dei figli non si occupava, così la persona offesa gli propose di stare con loro a settimane alterne, ma senza giungere ad un accordo.
Il F le telefonava anche nel cuore della notte con qualche pretesto - per avere una medicina, per chiederle un massaggio alla schiena - e la donna, seppure perplessa, non lo troncava del tutto, immaginando un possibile riavvicinamento.
Tuttavia, dall'agosto 2015, accaddero alcuni episodi più allarmanti.
Una mattina, rincasando da un'assistenza notturna che faceva per arrotondare lo stipendio, la D V trovò l'imputato ad aspettarla sul pianerottolo; egli le rivolse molte domande, ma la donna riuscì ad arginarlo e andò a dormire.
In un'altra occasione, alla fine di un turno pomeridiano, la E V avvertì i figli che si sarebbe fermata a mangiare un gelato; la sera l'imputato le chiese dove avesse lasciato l'auto, dato che aveva controllato se fosse parcheggiata davanti all'istituto dove lavorava ma non c'era.
Nel settembre 2015, la persona offesa iniziò a frequentare una persona, seppure non in maniera assidua e lo spiegò anche ai figli.
In questo periodo, la donna via si accorse che l'imputato le chiedeva conto dei turni non tanto per organizzarsi al meglio, quanto per controllarla.
Nel periodo di Pasqua del 2016, mentre la E V era in convalescenza dopo un'operazione, l'uomo che stava frequentando la invitò a mangiare a casa sua; la donna dovette però farsi venire a prendere, dato che non poteva guidare, dandogli appuntamento vicino a casa; sennonché, mentre stava uscendo, il F uscì a propria volta, sostenendo di dover comprare le sigarette, andando nella stessa direzione. La D \ accelerò il passo e salì sull'auto del nuovo compagno, mentre il F che si pose davanti e scattò una foto con il cellulare.
Di seguito l'imputato iniziò a inviarle messaggi, come "Tu e il tuo amico siete fotogenici, è inutile che ti nascondi, adesso tutti sapranno che genere di persona sei!".
Il F iniziò a dire che la D. V "faceva la troia" sia nella vita su Facebook, che tutti lo avrebbero saputo; la teste seppe che egli andava

in giro a mostrare quella foto.

La settimana successiva, il 5 aprile, la D V andò a bere un caffè al McDonald's con il compagno e vide passare l'auto del F , il quale normalmente non percorreva quella strada; l'imputato si fermò nel piazzale del locale e fotografò l'auto della persona offesa e quella del compagno. Poi volle parlare con quest'ultimo, spiegando che la D Vi "non era una santa" in quanto in passato aveva avuto un amante, mentre l'altro lo invitava a non parlare in quel modo della madre dei suoi figli.

Da quel momento l'imputato iniziò a dire in giro che la D v gli faceva schifo per la persona che frequentava, che era tossicomane e delinquente.

Nei giorni successivi salì più volte a casa per denigrare la persona offesa, anche davanti ai figli, tanto che il minore si allarmò, credendo che la madre potesse essere in pericolo.

All'epoca l'imputato aveva ancora le chiavi di casa ed entrava come e quando voleva con il pretesto dei figli; si presentava anche di notte, rivolgendole domande insistenti anche personali sulla sua vita sessuale con il compagno, la minacciava che se avesse fatto conoscere quell'uomo ai loro figli, li avrebbe sgozzati entrambi. In un'occasione la D Vi lo minacciò di mettersi ad urlare, dato che vi erano i figli in casa e infine si allontanò.

La teste si accorse che ogni volta che ella usciva l'imputato si introduceva in casa.

Ancora, nel ponte del 25 aprile, la D V i mise d'accordo con il compagno per andare a B con lui e chiese all'imputato di accompagnare il figlio in pizzeria con una famiglia di amici, i P , per potersi fermare anche a cena, ma lo stesso rifiutò. Quindi la teste tornò a casa, accompagnò il figlio in pizzeria, notando in quel momento che il F era dietro di lei in auto. Provò a ignorarlo, ma l'imputato le sia affiancò, innestò la retromarcia e si allontanò.

Poco dopo la donna iniziò a ricevere telefonate dal Fi , il quale le chiedeva "Dove sei? Sei con quel delinquente, io vengo e t'ammazzo! Dimmi dove sei, perché tu la devi finire di avere questi comportamenti, tu sei una drogata. Sei andata fuori di testa".

La D V spaventata, non volendo però raccontare al nuovo compagno di questi problemi, si recò a prendere il figlio; in quella situazione, si confidò brevemente con l'amica B B P la quale, prendendo il telefono della D V , ascoltò le minacce dell'imputato. I P decisero poi di accompagnare l'amica a casa per timore che le succedesse qualcosa.

Giunti a casa, il F spiegò al P che il compagno della D V era un delinquente; l'amico rimase fino alle quattro del mattino a tentare di farlo ragionare, finché, vedendo che si era calmato, andarono tutti a dormire.

Sennonché l'indomani sera, la D V si fermò un po' più a lungo alle prove della compagnia teatrale. Vedendola rincasare più tardi, il F la prese dal collo, dicendole "Troia tu sei stata con quel deficiente, con quel delinquente!", tentando di strapparle il cellulare. La teste gridò aiuto, intervennero il figlio e il suo amico e salirono in casa; la D V chiamò l'amica B P che sopraggiunse insieme al marito notando i segni sul collo della donna.

Nel frattempo G; P tentava nuovamente di far ragionare l'imputato, ricordandogli i discorsi che avevano fatto la notte precedente.

In seguito la D V chiamò anche la figlia A , che non era a casa, per metterla al corrente.

Decise inoltre di troncare la frequentazione con il nuovo compagno, non volendo correre pericoli.

Sicché il F , vedendo he la persona offesa usciva meno, apparentemente si calmò; la chiamava spesso, ossessionato che il compagno potesse ricomparire, ma la D V lo tranquillizzava, dandogli conto di orari, movimenti, tentando di non fare le attività abituali per non farlo innervosire.

La teste ha precisato che dava modo all'imputato di controllarla per non farlo agitare. D'altra parte il F controllava gli accessi a Facebook e a Whatsapp della donna, protestando se rispondeva a qualcuno e tardava a rispondere a lui.

Nel mese di maggio, la E V vide qualche volta anche l'auto del F i sotto l'istituto in cui lavorava.

Verso la fine di maggio, la D V lo vette incontrare l'ex compagno per restituirgli alcuni oggetti e avvisò i figli che dopo il lavoro avrebbe tardato.

Uscendo dall'istituto, tuttavia, dallo specchietto vide l'auto del F e si accostò; l'imputato si affiancò dicendo "Ti auguro una buona serata"; la D

V rinunciò quindi a vedere l'ex compagno e decise di tornare a casa.
Una volta a casa, il F ricominciò con gli insulti, le disse che "era andata fuori di testa" e che non poteva più fare a meno di quella persona; la D *r* d'accordo con i figli avvisò un avvocato di quanto stava accadendo.
In data 2 giugno, nel pomeriggio, la D_ Vi , che era sul posto di lavoro, notò l'auto del F i nel parcheggio; avvertì la figlia, la quale confermò che il padre era uscito a fare la spesa, anche se poi tornò senza aver acquistato nulla.
Verso le 20:30 il F telefonò alla teste sul cellulare dicendole che doveva parlarle; la donna disse che non stava bene e sarebbe andata a dormire.
Sicché giunta a casa, l'imputato l'aspettava, sostenendo di dover salire a casa per prendere un documento, richiesta che appariva strana in quanto il F aveva sempre avuto le chiavi dell'appartamento. La D V gli disse che glielo avrebbe messo sul davanzale.
Tuttavia, non appena aprì la porta di casa, l'imputato la spinse all'interno, facendola cadere a terra; tenendola con un ginocchio, iniziò a schiaffeggiarla, insultandola con titoli come "puttana", "drogata" e sostenendo che avesse fatto entrare il compagno in casa, scattando pure una foto.

La teste corse in bagno urlando aiuto dalla finestra, raggiunta dal F che la fece cadere nuovamente a terra, prendendola a schiaffi.
La donna si diresse verso la porta d'ingresso, mentre il F la colpiva e la insultava, tentando di prenderle il telefono, dicendole che non avrebbe dovuto più entrare in quella casa, se fosse uscita e che avrebbe potuto uscire nuda.
Nel frattempo impossessatosi del telefono, l'imputato si disse intenzionato a telefonare all'ex compagno della D V ma accidentalmente chiamò il figlio M , il quale provò a calmarlo, poi avvertì la sorella che giunse di lì a poco, trovando la madre con il volto tumefatto e il padre agitato che continuava a ripetere che la madre aveva fatto entrare in casa quell'uomo rovinando la famiglia.
La ragazza riuscì a far allontanare il padre, chiamò i Carabinieri, che giunsero poi dopo.
La vittima venne condotta la Pronto soccorso, ove le vennero diagnosticate "contusioni multiple escoriate al volto, contusione al padiglione auricolare

sinistro, escoriazioni multiple al collo, trauma contusivo corale destra" con prognosi di giorni 7 (cfr certificato in atti). Tale prognosi peraltro aumentò in quanto dopo sette giorni la donna non stava ancora bene (cfr. Certificato in atti).
La D V seppe poi dai figli che nei giorni precedenti l'imputato aveva trovato in casa una foto della persona offesa con il compagno e un paio di occhiali che quest'ultimo le aveva regalato; che aveva controllato ossessivamente gli armadi e i cassetti.
In seguito l'imputato non si mostrò mai dispiaciuto e minimizzò l'accaduto sostenendo di essere stato provocato.
La D Vi stette qualche giorno ospite dai P poi si trasferì dalla sorella.
Dovendo accompagnare il figlio M a all'ospedale per un'operazione
programmata, si fece accompagnare da un'amica, per paura di incontrare il F , che in effetti le si avvicinò con aria di sfida.
In seguito la D< : V tornò a casa ma con lei andò a stare sua madre.
Il 12 giugno, mentre si trovava ad una rappresentazione teatrale in un bar di ' _ , la D_
Vi vide passare il F i; dopo lo spettacolo, lo vide poi seduto ad un tavolo insieme al figlio M< . La D Vi fece capire alle compagne di teatro che quello era suo marito e il Fi quindi le disse "E' inutile che guardi le tue compagne per fargli capire che sono io tuo marito".
Un'altra sera venne a casa con la scusa di dover prendere ancora degli oggetti e nuovamente disse che era casa sua, che aveva picchiato la D V perché l'aveva istigato.
La madre della teste la accompagnava al cancello quando andava al lavoro; la donna cambiò i propri orari, uscendo di casa molto prima per non incontrarlo. Ciononostante, una mattina io vide dal cancello; andò oltre, ma lo vide davanti a sé.
Intorno alla metà di agosto, la madre dovette lasciare casa della D V , perché la sorella doveva partorire. La Di V fece stare a casa un'amica, D.
A Ferragosto invece era sola, ma tranquilla, credendo che il F . non vi fosse. Si barricò comunque in casa, mettendo alcuni mobili per bloccare la porta, come faceva in quel periodo.
Invece l'imputato salì sulla terrazza chiedendole di parlare, con la scusa di dover prendere una valigia: la donna gli rispose senza neppure alzare la

tapparella. Con l'occasione però il Fi le disse che era inutile che avesse una "guardia del corpo", perché se avesse voluto avrebbe comunque fatto qualcosa.
In seguito una volta fu aggressivo perché venne convocato dai Carabinieri e la accusò di avergli sottratto dei documenti.
In un'occasione la seguì mentre faceva un giro in bicicletta con il figlio; in un'altra lo trovò in casa che stava frugando nella sua borsa.
Fino all'ultimo giorno in cui stette nella casa coniugale, la Di Vi ebbe paura per la propria incolumità.
Dal giugno 2017, la D Vi si trasferì altrove e l'imputato si calmò.
I. due si sono separati legalmente di recente, con una negoziazione assistita.

Mi , in servizio presso la Stazione Carabinieri di ha riferito che il 2
giugno 2016 alle 22:30 circa, unitamente al collega Brigadiere G a seguito di
una chiamata, da parte della Centrale Operativa su richiesta di A F' , si recò in via C civico per una lite in corso.
Giunti sul posto e ad attendere i militati vi era la richiedente, F A la quale spiegò che i propri genitori avevano avuto una lite e che l'imputato aveva aggredito la moglie, procurandole delle lesioni.
Sul posto vi erano anche F G , nonché F M , il figlio.
Gli operanti si recarono al primo piano e trovarono D V a seduta sul divano, alcuni oggetti a terra e la tenda della cucina, rotta; la donna lamentava un dolore al volto, al collo, e al fianco, a seguito dell'aggressione da parte del marito. In effetti si riscontravano delle escoriazioni, dei rigonfiamenti e pertanto giungeva anche sul posto un'ambulanza.
B B _ sentita come teste, ha premesso di essere stata amica della famiglia F da molti anni; ha ricordato che si separarono di fatto nel 2014 e che il rapporto divenne difficile; la D V le raccontava degli sfoghi del marito; il F le confidava le proprie motivazioni.
In un'occasione, intorno al 25 aprile, mentre la teste e il marito erano in pizzeria, l'imputato telefonò ripetutamente alla D: V , molto agitato; prese il telefono la teste e con il marito tentò di calmarlo.
Andarono poi tutti sotto casa dell'imputato, stettero qualche ora; il Fi ' ripeteva ossessivamente che la moglie "frequenta un delinquente, ho paura

per i miei figli! M non ragiona più".
Alle cinque del mattino si allontanarono, pensando che si fosse calmato.
La sera dopo il figlio della teste era ospite a dormire dalla D< Vi il figlio la chiamò, dicendo che il F aveva messo le mani al collo della moglie. La B giunse sul posto, seppe dal figlio che avevano dovuto calmare il F che voleva picchiare la persona offesa, strattonandola per prenderle il telefono.
II. F era molto arrabbiato, minacciava la moglie dicendo che l'avrebbe uccisa, se non avesse smesso di frequentare quell'uomo.
Dopo l'episodio la D V e il figlio andarono a dormire dalla B
In seguito, un pomeriggio la B fu avvertita dal proprio figlio, che era con il figlio dei F i, che erano vi era stata un'altra lite tra l'imputato e la persona offesa, per cui anche i ragazzi erano dovuti intervenire; la teste si recò sul posto, ove vi erano già i Carabinieri e ospitò nuovamente a casa la D V , che portava evidenti segni di tumefazione al volto.
La teste ha spiegato che, essendo collega del F , aveva occasione di vederlo spesso; che dopo la separazione riusciva a comportarsi normalmente sul lavoro, anche se a volte era

più agitato; la teste ebbe l'impressione che la donna che frequentava in quel momento lo avesse fatto diventare aggressivo.
Ad ogni modo il F sosteneva di essere preoccupato che la D Vi frequentasse una persona pericolosa; la D V invece le spiegò che non era così, e che si trattava di una frequentazione senza importanza, che peraltro ella decise di troncare per non far agitare il marito.
La teste ha spiegato che la persona offesa in quel periodo aveva un grande timore del marito e che anche la stessa B era molto preoccupata; ha confermato che la stessa si barricava in casa, che portò la madre a vivere con sé, che la situazione si protrasse fino a quando la donna non lasciò la casa coniugale.
Ha ricordato che anche recentemente l'imputato si è infastidito vedendo la D V in compagnia di un uomo.
Anche P », marito della B i, ha rammentato un episodio, intorno al 25 aprirle,
in cui ospitò la d V • a dormire a casa, in quanto non si sentiva tranquilla; il Pi raggiunse l'imputato sotto casa, trovandolo fuori di sé in quanto la moglie frequentava a suo dire "un tossico"; tentò di calmarlo, restando fino alle 4 del mattino con lui.
Ha ricordato inoltre l'episodio del 2 giugno, in cui venne chiamato da suo figlio e dal figlio di Fi e intervenne a casa dell'imputato; la D V era già in ospedale e poi venne a
dormire a casa del teste, con segni di lividi sul volto e sul collo. Il figlio dei P si spaventò molto.
Parlando con l'imputato, costui ammise di aver fatto "un disastro", per aver "messo le mani addosso" alla moglie; gli spiegò che era contrario alla relazione della D< V con l'uomo che stava frequentando.
D V > S cugina della persona offesa, ha premesso che nel periodo dei fatti era a conoscenza della crisi coniugale, senza sapere i dettagli.
Tuttavia il 2 giugno 2016 venne contattata telefonicamente dal F , circostanza che le apparve strana di per sé, dato che non lo sentiva abitualmente; l'imputato stette al telefono molto tempo, sostenendo che la moglie frequentasse una persona poco raccomandabile, confessando di essersi introdotto in casa e di aver trovato delle foto che lo testimoniavano. La teste gli consigliò di "farsi la sua vita" e di non preoccuparsi di cosa facesse la moglie. Sennonché il giorno seguente l'imputato le invio un

messaggio in cui le diceva, “Questa volta l’ho combinata, l’ho sistemata...”...“L’ho menata”.
La teste contattò subito la vittima, che era disperata; poi contattò l’imputato dicendogli di non cercarla più perché non lo avrebbe perdonato.
La teste ha spiegato che nel periodo successivo la persona offesa saltuariamente veniva da lei o veniva ospitata da sua sorella, perché aveva paura di stare a casa, in quanto il F l’attendeva a sua insaputa al ritorno dal lavoro.
E A , figlia dell’imputato e della persona offesa, ha riferito che, subito dopo la separazione, la convivenza nella palazzina di proprietà dei genitori fu abbastanza pacifica, perché i figli potevano frequentare entrambi senza problemi.
La stessa ha confermato che i problemi iniziarono nella primavera del 2016, quando la madre cominciò a vedersi con un amico; i figli si erano accorti della frequentazione perché aveva cambiato qualche volta gli orari, ma erano d’accordo che la madre si svagasse; inoltre l’uomo non entrò mai in casa.
L’imputato invece, che a dire della teste si introduceva in casa in loro assenza, perché veniva a sapere dei particolari che non avrebbe potuto apprendere altrimenti, non accettò la frequentazione della D< V sostenendo che l’amico fosse tossicodipendente e potesse contagiarla con malattie.
La teste ha ricordato che l’imputato seguì la D V al Me Donald's, facendosi trovare nel parcheggio del posto d lavoro all’uscita.
La giovane ha rammentato inoltre che il 25 aprile era andata al mare con gli amici; da sua madre seppe che l’imputato l’aveva aspettata sotto casa e l’aveva aggredita urlando, costringendo gli amici ad intervenire.
Da quel momento la madre dovette fare sempre attenzione ai propri spostamenti, per paura di nuove aggressioni del padre; madre e figlia si sentivano spesso al telefono e la D V rientrava preferibilmente quando i figli erano a casa; la situazione perdurò fino a che abitarono nella casa familiare.
La Fi affrontò anche il padre, consigliandogli di “farsi curare”, ritenendo che avesse bisogno di cure psichiatriche, perché era ossessionato dal pensiero che la Di V frequentasse quella persona.
La teste ha poi ricordato l’episodio del 2 giugno, in cui aveva accompagnato suo fratello dagli amici ed era uscita; il fratello la chiamò

chiedendole di correre a casa, perché la madre era in pericolo. Mandò un'amica a prendere il fratello e corse a casa, trovando suo padre sopra la madre, quest'ultima con numerosi segni di violenza; in casa vi era anche la tenda rotta. La giovane tentò di separarli, riuscendo a mandare via il padre; nel frattempo giunsero il fratello e i Carabinieri.
L'imputato ripeteva che aveva trovato in casa una fotografia che provava che la D V avesse fatto entrare in casa quella persona.
La giovane ha spiegato che la situazione che venne a crearsi fu "un dramma"; da quel momento non si sentì più sicura in casa sua, andò spesso a dormire dal fidanzato; lei, la madre e il fratello stettero per un periodo dalla zia e poi la nonna venne a stare con loro.
La teste GL N madre della vittima, ha spiegato che la figlia non le confidò nulla fino al 2 giugno, allorché si presentò a casa della sorella con visibili segni di violenza; inizialmente la persona offesa disse che era caduta dalle scale. Poco dopo però la teste andò a ' a trovare il nipote M che era stato operato e vide l'imputato che le faceva un "sorrisino". La figlia le chiese di rimanere a stare da loro e così fece da giugno fino a Natale. La Di Vi aveva paura perché l'imputato la aspettava, mattina e sera, facendosi trovare anche nei posti dove la donna si recava con i figli e con la stessa teste; la sera metteva un armadio davanti alla porta per bloccarla.
F< _E , madre di una compagna di M , ha premesso di non aver sospettato
nulla della vicenda, finché M , una volta che era ospite da lei, venne chiamato al telefono e dovette correre via.
In seguito, quando Mi venne operato, il 7 giugno, ebbe occasione di vedere la D V e di notare i segni della violenza subita; apprese così dall'amica i fatti, notò che aveva paura dell'imputato, che la seguiva; la teste stette molto vicino all'amica, tentando di rassicurarla e confortarla. In precedenza il F l'aveva contattata telefonicamente, tenendola parecchie ore al telefono, per dirle che la moglie frequentava una persona poco raccomandabile.
Ancora, sui fatti é stato sentito D Z< , fidanzato di A F da nove anni, il
quale ha riferito che nel 2016 l'imputato mutò completamente atteggiamento, diventando introverso.
Una domenica mattina di aprile di quell'anno il teste lo incontrò per strada casualmente ed gli volle raccontare quello che stava vivendo, chiedendogli

conforto. Gli spiegò il motivo per cui si era separato dalla persona offesa, dicendo che quest'ultima frequentava un uomo che non gli piaceva, e nel racconto alternava momenti in cui considerava la D. V ' sua moglie, ad altri in cui la apostrofava come "poco di buono".
In merito ai fatti del 2 giugno, il teste ha spiegato di essere intervenuto sul posto in contemporanea ai Carabinieri, trovando M(' con traumi evidenti, che perdeva sangue dal naso. Vi erano inoltre intorno mobili rotti, sedie fuori posto; il teste scattò delle fotografie;
Dopo quell'avvenimento, la D V decise di di allontanarsi da casa, avendo paura. Il teste divenne la "guardia del corpo" della famiglia; posizionarono un catenaccio dietro la porta e decisero di annunciarsi con un messaggio quando giungevano a casa. Anche la famiglia del teste venne coinvolta, per dare sicurezza e conforto alla D V.
Si M madre di un compagno di calcio di M F , ha premesso di conoscere
la coppia e di aver appreso dall'imputato che non andava d'accordo con la moglie, tanto da aver intrapreso una relazione extra-coniugale.
In seguito seppe dell'aggressione del 2 giugno, che le venne raccontata dalla vittima qualche tempo dopo; la D V a dire della teste era "terrorizzata, era impaurita ai massimi livelli".
Sicché la S stette vicino all'amica invitandola a uscire la sera e accompagnandola in numerose occasioni, in cui aspettava sotto casa finche la D V non le inviava un messaggio per garantirle di essere entrata nell'appartamento senza problemi.
Nel corso dell'esame, l'imputato ha premesso che dal 1992 al 2008, il rapporto matrimoniale con la persona offesa fu sereno. Nel 2008, i coniugi ebbero una prima crisi e nel 2014 decisero di separarsi di comune accordo, restando a vivere nella stessa palazzina. Dopo un periodo di apparente tranquillità, l'imputato seppe che la D Vi frequentava un uomo e lo vide che la accompagnava sotto casa; si preoccupò per i propri figli, ma anche per la persona offesa, a cui voleva bene. Telefonò alla cugina della moglie, confidandole che la donna era cambiata, preoccupato che potesse avere un esaurimento come era successo quando era molto giovane, all'età di diciotto anni.

Per quanto riguarda i pedinamenti, ha spiegato che furono casuali, essendo [1]) una
piccola città.
In merito all'episodio del 2 giugno, l'imputato ha ammesso di aver trovato nel cassetto le foto che ritraevano la Di V insieme al nuovo compagno, che a dire dell'imputato era un ex delinquente; costui postava su Facebook commenti sulla D V , che non poteva sopportare; ma le foto che trovò lo fecero arrabbiare perché sembravano testimoniare che all'uomo fosse entrato in casa loro. Ha ammesso di essersi innervosito e di aver dato delle sberle alla D V , precisando tuttavia di non averle sferrato calci.
Ha poi commentato le pagine Facebook dell'amico della moglie, dichiarando di essersi preoccupato laddove le dedicava una canzone o scriveva "guarisci presto" (cfr. doc. In atti).
Orbene tanto premesso in punto di fatto risulta pienamente dimostrato l'assunto accusatorio oggetto di addebito.
Perché la fattispecie incriminatrice di atti persecutori possa ritenersi integrata occorre che siano state poste in essere reiterate condotte di molestia e minaccia e che tali condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o dei congiunti, o ancora l'abbiano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.
L'istruttoria processuale ha dato prova di tale situazione, risultando dalle concordi testimonianze assunte, che l'imputato, non accettando che dopo la separazione la persona offesa potesse frequentare un altro uomo, iniziò a seguirla, a controllare i suoi movimenti, presentandosi sotto il posto di lavoro e nel locale dove ella si era incontrata con l'amico, scattandole fotografie per documentare l'evento.
Dalle testimonianze assunte é emerso chiaramente che l'imputato sviluppò una sorta di ossessione verso la moglie e l'uomo che frequentava, che egli riteneva essere pericoloso e tentò di capire se costui frequentasse l'ex casa familiare, appostandosi quando la D V rincasava, telefonando ad amici e parenti ai quali riferiva che la moglie fosse uscita di senno perché frequentava un delinquente.
L'istruttoria ha dato altresì conto di una vera e propria escalation di comportamenti, sempre più controllanti dell'imputato, che passò da

rivolgere alla persona offesa commenti sotto casa, ai pedinamenti e alle foto, alle telefonati di insulti, fino ad introdursi in casa, frugando nei cassetti per trovare prove della relazione della Di V con quell'uomo.
Tale escalation culminò con le due aggressioni fisiche e in particolare quella attuata il 2 giugno, allorché il F , introducendosi in casa e trovando delle fotografie, si convinse che l'amico della moglie fosse entrato in casa, circostanza che egli trovava inaccettabile e che lo condusse ad un moto di violenza incontrollato.
Le dichiarazioni della vittima in merito allo svolgimento dei fatti risultano suffragate da quelle di tutti gli altri testi, in particolare della B e del P i quali aiutarono la donna quando la sera del 25 aprile l'imputato la cercava ossessivamente insultandola e che intervennero, nell'immediatezza dei fatti il 2 giugno, quando la stessa venne malmenata, ospitandola a casa.
Anche Al F ha ben descritto il comportamento controllante del padre, spiegando che egli si informava degli spostamenti della D V per capire cosa facesse con quell'uomo, per la cui frequentazione peraltro i figli non si preoccupavano dato che rimase un fatto privato della persona offesa.
I. comportamenti dell'imputato non terminarono neppure dopo l'episodio più eclatante del 2 giugno, perché lo stesso, come riferito dalla persona offesa e confermato dalla madre, dalla figlia *e* dal fidanzato *e* dalle amiche sentite come testimoni, la aspettò ancora sotto casa e si presentò nei locali dove ella si recava, tentando peraltro di minimizzare quanto accaduto.
Tale situazione ingenerò senza subbio nella vittima uno stato d'ansia e la costrinse ad alterare le sue abitudini di vita, come testimoniato dal fatto che ella dovette inizialmente cambiare gli orari di uscita e di rientro dal lavoro, dovette troncare la storia con il nuovo compagno, si fece ospitare occasionalmente dai P e poi dalla sorella per un periodo, infine portando a vivere con sé la propria madre per il timore che l'imputato potesse essere ancora violento ed addendo costretta a barricarsi in casa.
II. quadro probatorio così delineato non é stato neppure contestato dall'imputato, che ha sostanzialmente ammesso i fatti, spiegando che i propri comportamenti erano dovuti alla preoccupazione per la frequentazione pericolosa della D V sul punto tuttavia il F non ha saputo spiegare perché l'uomo frequentato dalla D. V fosse pericoloso, sostenendo inspiegabilmente di aver notato post preoccupanti su Facebook prodotti in atti, dove invece si legge che la persona in questione dedicò semplicemente

una canzone alla persona offesa, augurandole una pronta guarigione, segno che l'ossessione del Fi nacque a prescindere da comportamenti concreti della D V e del compagno.
Nel caso di specie i definitiva é emerso chiaramente che il F i, pur avendo voluto la separazione, frequentando già a tempo un'altra donna, come confermato anche dalla teste S all'evidenza non accettò che anche la D V potesse rifarsi una vita, iniziando ad attuare una serie di comportamenti persecutori diretti a far terminare la relazione della moglie con il nuovo compagno.
Della fattispecie incriminatrice di cui all'alt. 612 bis c.p. sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi.
Non convince la difesa laddove vorrebbe inscrivere il comportamento del giudicabile nell'ambito di una burrascosa separazione, perché di tale situazione non vi é alcuna evidenza, essendo invece emerso che il giudicabile come detto agì senz'altro al di fuori di un normale sfogo per la fine di un rapporto.
Parimenti provato risulta il reato di lesioni, come risultante dalla certificazione medica in atti, nella specie aggravate dall'aver agito nei confronti del coniuge e in occasione della commissione del reato di cui all'art. 612-bis c.p.
Deve essere dunque affermata la pena responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascritti.
1 reati possono essere ritenuti in continuazione, essendo evidente espressione di un medesimo disegno criminoso. Più grave é il reato di cui all'art. 612 -bis c.p.
Ciò posto, possono essere ritenute le circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale dell'imputato, ritenute equivalenti all'aggravante di essere stato il fatto commesso dal coniuge.
Quindi, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equa la pena anni 1 di reclusione (p.b. mesi 11 di reclusione, aumentata per continuazione).
All'affermazione della penale responsabilità segue, obbligatoriamente per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Sussistendone i presupposti, all'imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Ai sensi degli artt. 185 c.p. e 538 c.p.p., dall'accertamento del reato in contestazione discende la condanna dell'imputato al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, che non essendo provato nel suo preciso ammontare, deve essere demandato al giudice civile.
Visto iil forte stress senz'altro patito dalla persona offesa, sussistono i presupposti per liquidare una provvisionale provvisoriamente esecutiva, che si reputa equo stabilire in Euro 6.000,00.
L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile da liquidarsi, alla stregua della complessità del processo, in Euro 2.800,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

responsabile dei reati ascritti, unificati i reati dal vincolo della continuazione e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.
Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata in Euro 6.000,00.
Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile liquidate in Euro 2.600,00 oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Motivazione entro 90 giorni.
Pavia, 12.6.2019

N. 14607/17 RG TRIBUNALE
N. 37181/16 R.G.N.R.

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone
all'udienza del giorno 25.1.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguente

Tribunale Ordinario di
Milano
Sezione IX penale in
Composizione Monocratica
SENTENZA

nel procedimento a carico di:
D R nato il 1975 a >, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia
difeso di fiducia dall'Avv. i, con studio in

IMPUTATO

A. Per il reato di cui all'art. 572, 61 n. 11 quinques c.p. perché, in seguito ad incontrollati scatti di rabbia maltrattava abitualmente la moglie F. 1F Si 4t , anche in presenza
della figlia D S (nata il 2014 a Milano), con ricorrenti e reiterati
comportamenti vessatori e umilianti, posti in essere mediante violenza fisica e morale consistita tra l'altro:
nel proferire abitualmente nei confronti della moglie, di nazionalità brasiliana, insulti quali "puttana, vagabonda, prostituta di cabaret, prostituta di favela" e denigrandola, anche sputandole addosso, in quanto non soddisfatto della conduzione domestica dell'abitazione;
picchiandola e percuotendola, con cadenza mensile, con calci sul corpo, tirandole i capelli, spingendole il collo con una mano e con l'altra, contemporaneamente, tappandole la bocca ogni qualvolta la persona offesa trasgrediva i desideri o le aspettative dell'imputato;
limitandole i mezzi di sussistenza, sia economici che alimentari, impedendole così le relazioni sociali al di fuori della famiglia e di fare la spesa, costringendola talvolta a restare digiuno;
obbligandola ad uscire di casa, impedendole di rientrare, lasciandola a digiuno;

nell 'agosto del 2014 durante un litigio la feriva al piede sinistro utilizzando un tappo di plastica; in data 20.10.2016, dopo aver ricevuto il rifiuto della moglie F D. S A di

revocare la sua decisione di separarsi, la aggrediva insultandola con frasi quali "puttana - non hai capito che tu devi fare solo quello che dico io - cavati dai coglioni da casa mia che tu sei solo una pezzente e non metti ipiedi in casa sino a quando il giudice non lo decide", afferrandole la testa percuotendogliela ripetutamente contro il muro, procurandole così "trauma cranico non commotivo, maltrattamenti e sindrome post-traumatica da stress" con prognosi di 30 giorni (referto

Con raggravante del fatto commesso alla presenza della figlia minore D S (nata il

12.6.2014 a Milano).

Con raggravante della recidiva infraquinquennale (art. 99 comma 2 n. 2 c.p.)

Commesso in > (MI) dal marzo 2014

13. per il reato previsto e punito dagli arti. 582, 585, 577 comma 2 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto alle abituali condotte del reato di cui al capo A), nel corso di un litigio aggrediva la moglie F D. Si A< afferrandole la testa

percuotendogliela ripetutamente contro il muro, procurandole così "trauma cranico non commotivo, maltrattamenti e sindrome post-traumatica da stress" con prognosi di 30 giorni (referto n. 901 del 21.10.2016 - ( );

Con l'aggravante della recidiva infraquinquennale (art. 99 comma 2 n. 2 c.p.) Commesso in (MI) il 20.10.2016

Parte offesa:

FI D S] AJ I nata in : il .1984, difesa dall'Avv.

del Foro di

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto, non concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo a) la condanna alla pena di anni 3 di reclusione.

La **difesa dell'imputato** ha chiesto, in via principale, l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 1 c.p.p., per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; in subordine ha chiesto l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 30.11.2017, **D R<**è stato rinviato innanzi a questo

Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni come meglio specificati in imputazione.

All'udienza del 08.02.2018è stato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le richieste istruttorie ai sensi dell'art. 493 c.p.p.. Il Tribunale ha ammesso le prove orali, come

indicate dalle parti,e ha acquisito le produzioni documentali, fatta eccezione per la chiavetta USB prodotta dalla difesa dell'imputato.
All'udienza del 31.05.2018il processo è giunto per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato e, rinnovata la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti si sono richiamate alle istanze istruttorie già *f* formulate e si è proceduto **all'esame della persona offesa FI** L **D S A** che è stata
sentita con l'ausilio del paravento e con l'ausilio dell'interprete di lingua portoghese.
L'istruttoria è poi proseguita in data **19. 06. 2018**con l'escussione dei testi *l* **L I** **e dott.ssa M: G Va** inoltre, sono state acquisite le cartelle cliniche, relative al ricovero della P.O. in occasione dell'episodio di lesioni del 20 ottobre 2016 e le relazioni redatte dagli assistenti sociali, L C e C
La difesa dell'imputato ha dichiarato di rinunciare all'esame dei testi B e E

È stata, altresì, acquisita la richiesta di archiviazione del 15/12/2017 in relazione alla denuncia proposta da D R , nei confronti della F D S A , per il presunto allontanamento dall'abitazione familiare con sottrazione di minore.
In data **26.06.2018**si è proceduto alla escussione dei testi del PM **T C eC** **A**
Ancora, è stato acquisito l'elenco dei precedenti di polizia dell'imputato e, con il consenso delle parti, la relazione di servizio a firma dell'app. T >olo in relazione alla data dell'intervento, nonché il supporto informatico, del tipo pen-drive, contenente file audio.
Alle udienze del **12.07.2018**e del **17.07.2018**l'istruttoria è proseguita con l'escussione dei testi: **D**
T D_S M IV 4] **,C El eG Li**
Il difensore di parte civile ha rinunciato al teste J ' mentre la difesa ha rinunciato ai testi F L; -, G e Bi
In data **4.9.2018**il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o$_V$evidenziando il tempo trascorso e il corretto comportamento dell'imputato. Il giudice, sentite le parti che hanno espresso parere favorevole alla revoca, ha disposto in conformità. Si è proceduto poi all'escussione del teste **Sig. N R**
All'udienza del **18.1.2019**è stato dato atto del deposito dell'atto di revoca della costituzione di parte civile. Su accordo delle parti sono stati acquisiti i verbali di interrogatorio resi dall'imputato in fase di indagini preliminari e, infine, si è proceduto all'esame dell'imputato.
Il giudice, all'esito, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato alla udienza del **25.01.2019**per la discussione. Le parti hanno concluso come in epigrafe. All'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con motivazione riservata nel termine di 90 giorni.

Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale conducono univocamente all'affermazione della responsabilità penale di **D** **R** per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate allo stesso
ascritti.
Alla stregua del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa F D

S A dalla documentazione acquisita, nonché da quanto dichiarato dai numerosi testi escussi, è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.
Di seguito, dunque, l'esposizione delle risultanze istruttorie che, al fine di rendere più lineare la ricostruzione della vicenda, prenderà le mosse dal racconto della parte offesa.
Giova premettere che la p.o. è stata sentita in modalità protetta, ovvero con l'ausilio di un paravento, e ha ricostruito le dolorose vicende vissute con non poche difficoltà sia in ragione delle problematiche linguistiche (per ovviare alle quali ci si è avvalsi dell'ausilio di un interprete), sia in ragione della evidente emotività (tradottasi anche in un pianto durante la deposizione).
Può sin d'ora affermarsi che, nonostante le evidenziate difficoltà espressive, il narrato della parte offesa è risultato caratterizzato da intrinseca coerenza e linearità.
Infatti, la parte offesa ha svolto il suo esame, pur emotivamente intenso, sottoponendosi con disponibilità ad ogni richiesta di chiarimento delle parti ed ha riportato tutto ciò che è riuscita a ricordare in condizioni di notevole sofferenza.
Peraltro, il racconto della parte offesa ha trovato un coerente riscontro negli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti al processo.
Fatte queste doverose premesse, passiamo ad esaminare il contenuto delle fonti di prova orali.
P.O. FI I) S A

La parte offesa ha riferito di aver conosciuto l'odierno imputato su Internet e che, nel 2013, era venuta per la prima volta in Italia. Lei e l'imputato avevano intrapreso un rapporto amoroso e dopo alcuni incontri, avvenuti sia in Brasile sia in Italia, il D le aveva proposto di sposarlo e di trasferirsi definitivamente in Italia. La p.o. ha descritto il primo periodo della loro vita coniugale, iniziata a settembre del 2013, come serena e connotata dalla nascita anche della figlia S Tuttavia, la F ha evidenziato che da quando era rimasta incinta, erano iniziati dei litigi per futili motivi, ovvero legati alla conduzione domestica dell'abitazione. La teste ha dichiarato testualmente *"...Per me non c'era motivo* ***perché erano cose stupide, perché non avevo pulito bene, perché facevo il bagno e lui non voleva che io facessi il bagno, io facevo il bagno e a lui mi diceva che dovevo fare il bagno di nuovo, quando parlavo con lui, lui non mi capiva...*** " (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 5), riferendo ancora che l'odierno imputato, pur apparendo felice per la futura nascita della figlia, a volte ironizzava sul fatto che la bambina non fosse sua.

Sempre durante il periodo della gravidanza (ovvero nel 2013, inizi del 2014), con una cadenza abbastanza assidua, ovvero *"una volta al mese, a volte due"* (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 7), l'odierno imputato la insultava, dicendole che era grassa, brutta, che era diventata una strega, tirandole i capelli, dandole schiaffi, cacciandola di casa e lasciandola fuori per ore. La donna ha testualmente riferito ***"... mi tirava per i capelli o mi dava qualche spintone o qualche calcio "*** e ancora ***"E mi stringeva le braccia oppure mi spintonava, o mi dava calci, mi prendeva per le braccia, apriva la porta e mi buttava fuori di casa e mi diceva: qui non è casa tua, vai via"*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 7). Nella sua deposizione, la F ha, altresì, confermato che l'odierno imputato la lasciava spesso con poco cibo, nonostante lei fosse in stato interessante, dicendole che in Italia si mangiava una volta al giorno ***(" [...] quando io ero incinta lui mi lasciava sempre senza mangiare, lui diceva che in Italia si mangiava una volta a! giorno", "Io ero gravida avevo molta fame e mi sentivo molto stanca, al mattino quando mi svegliavo non avevo niente da mangiare, neanche un biscotto, neanche pane... "*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 7). La F< ha evidenziato che nel periodo contestato dipendeva economicamente dall'odierno imputato, il quale pur essendo l'unico a lavorare, talvolta si rifiutava di darle anche solo uno o due euro, dicendo che avrebbe provveduto lui a fare la spesa, salvo poi lasciarla senza cibo a sufficienza.

La Fi ha, altresì, riferito testualmente che "[...] ***mi controllava in tutti i sensi, io non potevo uscire di casa, per tre anni io non ho fatto nessuna amicizia, gli unici amici erano membri della sua famiglia dove io andavo"*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 6).

La donna ha, altresì, raccontato che l'imputato le impediva anche di lavare i vestiti in quanto doveva essere lui ad occuparsene (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 16) e non le forniva quanto necessario. A titolo esemplificativo, la donna ha riferito che la bambina, appena nata, aveva solamente tre body e ancora che, nonostante ella avesse un conto in banca a lei intestato dal marito, non poteva prelevare, perché le carte di credito e i bancomat erano stati conservati dall'imputato, che praticamente era l'unico ad avere accesso ai conti. Inoltre, la teste ha riferito che, pur essendo iscritta ad una scuola gratuita di lingua italiana non la poteva frequentare perché non aveva i soldi per pagare il pullman. Addirittura in una

circostanza, l'imputato l'aveva invitata a fruire dei mezzi di trasporto senza biglietto e lei aveva avuto una multa, che poi era stata pagata dalla nonna dell'imputato.
Nel prosieguo del racconto, la teste ha riferito che, **dopo la nascita della figlia,** la situazione era peggiorata, in quanto l'imputato aveva iniziato a picchiarla con più forza, anche al volto, dandole calci e tirandole i capelli (***"Mi continuava a picchiare di più, con più forza, mi dava calci, mi picchiava in faccia, mi tirava dei capelli" - cfr.*** verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 8), alternando scatti

di violenza a momenti di tranquillità, in cui le chiedeva scusa, per poi riprendere con le riferite aggressioni dopo quindici giorni o un mese.
La p.o. ha raccontato che la nonna e la zia dell'imputato l'avevano aiutata molto in quel periodo e che quest'ultima, che le aveva anche dato un supporto di tipo economico, le aveva consigliato di non parlare e stare zitta quando il D era fuori di testa. La teste ha confermato anche le ulteriori circostanze contestate in imputazione e, in particolare, che l'imputato le sputava addosso dicendole che faceva schifo perché era diventata grassa, brutta, perché non si curava e i capelli non erano più gli stessi (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 9) e che la chiamava "puttana", "figlia di puttana", "cagna", dicendole che non serviva a niente.
La p.o. ha, poi, descritto un episodio occorso nel 2014 in cui, a seguito di una lite scaturita dalla ventilata possibilità di una separazione, il D prima di cacciarla di casa le aveva lanciato addosso un scatola grande piena di crema Nivea ferendole il piede, precisando ***R< ha la mania di quando litighiamo prendere qualsiasi cosa e buttarla su di me [...]"*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 10). Dopo quest'episodio, nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2016, la donna ha riferito che l'imputato era molto geloso di lei, che la accusava di non dedicargli abbastanza tempo e la chiamava **"puttana"** o **"cagna"** ogni volta che litigavano (***"Mi ha sempre detto che io ero una puttana, che ero una figlia di puttana, che ero una prostituta, mi chiamata cagna, che non servivo a niente"*** - cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 9). Le liti venivano scatenate da motivi futili come, ad esempio, accadeva laddove lei spostasse qualcosa dell'imputato e quest'ultimo non la trovasse al suo posto, reagendo in maniera incontrollata.
In merito all'episodio avvenuto il 20 ottobre 2016, la donna ha raccontato che, dopo aver prelevato la figlia all'asilo, era tornata a casa trovandovi l'odierno imputato, il quale non era d'accordo con l'avvio delle pratiche per la separazione da lei intraprese. In quella circostanza, il D le aveva chiesto di cambiare avvocato e difronte al suo diniego, ribadito con la manifestazione del desiderio di separarsi, per tornare a condurre una vita normale e garantire un ambiente tranquillo alla figlia, fodierno imputato aveva iniziato a insultarla, prendendola per i capelli e picchiandole più volte la testa contro il muro, chiamandola "figlia di puttana". Il tutto era avvenuto alla presenza della figlia S di anni 2 e mesi quattro.
La p.o. ha poi raccontato di essersi recata, su consiglio dell'Avvocato che la seguiva nell'zter della separazione, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale >, dal momento che aveva molto dolore alla testa e di
aver sporto denuncia. La teste ha raccontato di essere quindi andata a vivere presso una comunità, continuando a ricevere telefonate, a cui lei non rispondeva, per tutto il 2016/2017.
Gli altri incontri con l'odierno imputato sono avvenuti presso la comunità in cui la stessa viveva, in prossimità dello spazio neutro, ove l'imputato aveva modo di vedere la figlia. In queste occasioni, la donna ha dichiarato che il D era andato a salutarla manifestando il desiderio di parlarle.
La teste, infine, rispondendo alle domande della difesa, non ha negato di aver vissuto anche momenti piacevoli con l'imputato e di aver fatto con lui dei viaggi. Inoltre ha chiarito che sebbene talvolta erano stati a cena con degli amici, il marito era molto gentile solo davanti

agli altri mentre a casa la trattava male (testualmente: " ***fuori mi trattava come una principessa, a casa ero come uno zerbino"*** cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 32). Ancora, spesso, il D viaggiava per lavoro ma quando si allontanava talvolta la lasciava senza soldi per vivere.

La F. ' ha, anche, riferito che il marito inizialmente le aveva proposto di intraprendere un percorso di mediazione familiare ma tale proposta non aveva avuto un seguito perché " *Poi R ha detto che non voleva buttare i soldi nell'immondizia*

Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi, appare utile procedere a una sintetica ricostruzione di quanto da ciascuno riferito.

TESTE **M G V**

L'episodio di lesioni del 20 ottobre 2016, riportato dalla p.o., trova conferma nella deposizione della teste M; Gì V Chirurgo Urgenze al Pronto Soccorso dell'Ospedale : > e

Referente per il Centro Ascolto Soccorso Donna.

La teste ha, infatti, riferito che la p.o., nella serata del 20 ottobre 2016, si era spontaneamente presentata con la figlia presso il summenzionato P.S., evidenziando di essere stata afferrata dal marito e gettata contro il muro, sbattendo la testa. Il medico ha, quindi, precisato che la p.o., al momento dell'ingresso al P.S., appariva molto provata, era stata sottoposta ad accertamenti sanitari e ricoverata nel reparto di Chirurgia con prognosi riservata, perché dalla TAC emergeva che, a seguito del trauma subito, si era sviluppata "iperdensità di circa 3-4 mm riferibile a piccola lesione emorragica o angioma cavernoso" (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 19.06.2018 p. 7 e lettera di dimissione del 21.10.2016 a firma della dott.ssa V , compatibile con la descritta dinamica.

Constatata la risoluzione della lesione emorragica, la teste ha riferito che la p.o. era stata dimessa dal reparto di Chirurgia e accettata, come da protocollo, nel reparto di Ginecologia per protezione.

La dott.ssa V ha, altresì, dichiarato che la p.o., in quell'occasione, aveva chiesto di non rientrare presso il proprio domicilio, in quanto temeva per la propria incolumità.

La teste ha riferito che, il giorno successivo, la prognosi era stata definita in trenta giorni e (come confermato dalla lettera di dimissioni del 21.10.2016 prodotta) la diagnosi era stata ***"trauma cranico non commotivo. Sindrome deir adulto maltrattato, disturbo post traumatico da stress"*** (cfr. referto all'autorità giudiziaria del 21.10.2016).

La F quindi, insieme alla figlia, che la notte precedente era stata affidata alla zia paterna T D , era stata collocata presso il reparto di Pediatria per protezione.

La teste ha poi raccontato che, per mero errore, in data 22 ottobre 2018, la p.o. e la bambina erano state dimesse e che aveva appreso che la F , non volendo ritornare a casa, si era recata presso la Questura per sporgere denuncia, chiedendo di entrare in un servizio di protezione. Lo stesso giorno, a seguito di alcuni contatti intercorsi tra la Questura, la M e l'Ospedale , la dott.ssa V ha

raccontato che la p.o. era stata quindi riportata presso quest'ultima struttura. Giunta sul posto, aveva appreso che nel frattempo si erano presentate delle persone, di cui una era stata identificata nella cugina dell'odierno imputato e l'altra nella zia T' D

La teste ha dichiarato di aver sentito una telefonata, intercorsa tra T D e una persona che diceva di chiamarsi R che chiedeva insistentemente dove fossero la moglie e la figlia perché voleva vederle a tutti i costi. La p.o. era stata successivamente affidata agli Assistenti sociali per il suo collocamento in una località protetta.
In merito ai racconti condivisi dalla p.o. al momento dell'arrivo al P.S., la teste ha riferito che la F le aveva narrato di come aveva conosciuto e sposato l'odierno imputato, specificando che, da quando erano tornati in Italia, D era diventato sempre più esigente e intransigente rispetto a qualsiasi faccenda domestica che non fosse stata eseguita come lui desiderava.
Stando al racconto della teste, la p.o. le aveva detto che il marito la criticava dicendole che non era una buona donna di casa, che non era all'altezza come madre e che scagliava il cibo per terra quando non era di suo gradimento, il tutto anche in presenza della figlia, che si spaventava. E ancora, la p.o. le aveva riferito che le indirizzava parolacce e frasi offensive, tra le quali la teste ha ricordato il termine "pezzente" (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 19.06.2018 p. 18). 11 medico ha anche precisato di aver appreso

dalla p.o. che il marito l'aveva percossa anche in altre occasioni ma che lei non aveva sporto denuncia per paura che le sottraessero la figlia, atteso che si trattava di una minaccia che le era stata indirizzata dallo stesso imputato. Ancora, la teste ha riferito che la p.o. le aveva raccontato di essere stata minacciata in un'occasione con un coltello, che l'odierno imputato era solito distruggere suppellettili, giochi e cibo, che l'aveva afferrata più volte per il collo, gettata fuori di casa anche con la figlia, impedendole di rientrare e che aveva un controllo ossessivo sul suo cellulare e sulla sua vita, tanto da impedirle di conoscere persone diverse dai suoi parenti.

La teste ha precisato di aver parlato, in occasione del ricovero, anche con una parente dell'imputato, tale T D che le aveva confermato quanto dichiarato dalla F (testualmente: **"Za *signora Di T mi ha raccontato, mi avallava, sostanzialmente, ciò che mi aveva già raccontato la signora F'*** cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 19.06.2018 p. 20) TESTE **Ei L**

Il teste E L in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano in data 22 ottobre 2016, ha riferito che in quell'occasione, a seguito della denuncia per maltrattamenti sporta lo stesso giorno dalla p.o., aveva ricevuto l'incarico di trovare una comunità per ospitare la donna e sua figlia. Il teste ha chiarito di essersi interfacciata, a tal fine, con un medico della M i (la dott.ssa Gì che, a sua volta, aveva preso contatti con l'Ospedale (dal quale provenivano i referti presentati dalla p.o.) nella persona della dott.ssa V , la quale gli aveva evidenziato che la p.o. avrebbe dovuto fare ritorno presso l'ospedale per proseguire le cure.

TESTE **T D**

La teste 1, D zia dell'imputato, nella sua deposizione ha dichiarato di non essere stata destinataria di precise confidenze da parte della p.o., sostenendo che la F i le aveva raccontato solo di alcune ***"litigate"*** intercorse con il marito.

Secondo quanto riferito dalla teste, "/e ***discussioni"*** tra l'imputato e la F ' seppur accese, avvenivano in condizioni di reciprocità. La teste ha precisato che in occasione dei litigi, capitava che la p.o. trascorresse la notte a casa dalla nonna del D (presso la quale abitava anche la teste) per poi ritornare il giorno dopo a casa di sua iniziativa.

Rispetto all'episodio di lesioni del 20 ottobre 2016 riportate dalla p.o., in seguito alle contestazioni del P.M., la teste, inizialmente reticente, ha dichiarato: ***"R gli aveva dato uno spintone e aveva picchiato la testa contro il muro."*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 12.07.2018 p. 7). Ancora la teste ha riferito che la F le telefonava per dirle che ***"avevano avuto discussioni"... "...Che lei aveva queste discussioni con R e <u>che avevano questi litigi magari avvolte abbastanza pesanti insomma e che lei si sentiva sola</u>..."*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 12.07.2018 p. 7). E ancora, ***"... che avevano litigato e che c'erano queste discussioni, che magari potevano magari non so o rompere dei piatti, fare qualcosa... "..."*** (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 12.07.2018 p. 8).

Inoltre, la difesa della parte civile ha evidenziato che la teste è stata denunciata dall'imputato per calunnia e diffamazione poiché, in un colloqui con la dottoressa V del S avrebbe

riferito alla dottoressa ***"Che l'abitazione della signora A non rappresentava un luogo sicuro per lei, perché l'uomo in passato cioè D'ia maltrattato altre compagne e aggredito sia mia madre che me in più occasioni".*** Interrogata sul perché, in occasione del ricovero della p.o. in P.S., avesse riferito al medico di guardia di essere stata anche lei vittima di aggressioni da parte dell'imputato, la teste ha dichiarato di aver inventato tutto per rancore, in ragione di un preesistente screzio avuto con il nipote per questioni riguardanti una casa. Affermando testualmente ***"Roberto non mi ha mai messo le mani addosso".***

Con riferimento a quanto dichiarato dalla teste, giova evidenziare che nonostante risulti, anche dal verbale relativo all'analisi del contenuto dei file audio prodotti dall'odierno imputato, una conversazione intercorsa tra quest'ultimo e la sig. T Di in cui la donna avrebbe ritrattato quanto riferito ai medici del P.S. (ovvero di aver lei stessa subito aggressioni dal D), tuttavia dalia banca dati consultata dai Carabinieri di S era emerso che l'imputato era stato effettivamente
destinatario di una denuncia per minaccia aggravata ai danni di T Di , sporta in data 4.5.2015. La teste ha, poi, ricordato che in alcune occasioni la F era rimasta senza denaro per provvedere alle esigenze proprie e della figlia, evidenziando che non solo sua madre le dava spesso 10, o 20 euro, ma che, in un'occasione, lei stessa le aveva prestato dei soldi. ***"C'è stata un' occasione, una sera, che la bambina aveva la febbre che lei aveva speso dei soldi per il taxi per andare al pronto soccorso, io sono andata con lei e lì lei non aveva più contanti e io l'ho aiutata a fare la spesa quella sera lì, in quell' occasione"*** TESTE **DA SL M**
La teste, vicina di casa della coppia, ha riferito che la p.o. le aveva raccontato che l'imputato la picchiava spesso per futili motivi. A titolo esemplificativo, la teste ha dichiarato che la p.o. le aveva detto che quando il marito russava e lei gli sferrava un calcio per farlo smettere, lui la picchiava e, ancora, che l'odierno imputato si lamentava di come la moglie puliva la casa (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 12.07.2018 p. 22). La F le aveva anche raccontato un episodio in cui il D le aveva lanciato
contro un bicchiere (senza tuttavia colpirla), in presenza della figlia, tanto da indurre la teste a consigliarle di denunciarlo. Sebbene la teste abbia negato di essere a conoscenza di uno squilibrio economico della coppia, ha tuttavia confermato che la p.o. le riferiva che era l'odierno imputato a fare la spesa e che, quando questo non accadeva, non avevano nulla da mangiare in casa.
TESTE **T] C**
Il teste ha confermato quanto riportato nell'annotazione di servizio del 28 agosto 2015, ovvero che la donna aveva chiamato i Carabinieri ai quali aveva riferito di essere stata picchiata dal marito, il teste ha specificato che, giunti sul posto, non avevano riscontrato segni di colluttazione sulla p.o. e sull'imputato e quest'ultimo aveva affermato che tra di loro era intercorsa una lite, durante la quale si erano reciprocamente picchiati.
TESTE **C A]**
La Teste, C A ' Maresciallo in servizio alla Stazione dei Carabinieri di
è stata sentita in merito alla relazione di servizio del 9.9.2014.
In tale data presso il suo ufficio si erano presentate due signore in forte stato d'agitazione, la Sig.ra E accompagnata dalla Sig.ra Ti D La teste ha sottolineato che la F parlava pochissimo, sostenendo di aver supposto che ciò fosse connesso alla scarsa conoscenza della lingua (testualmente: *"Io lo riconducevo al fatto che forse non parlava bene la lingua italiana, anche se qualcosa diceva".* Cfr. verbale trascrizione udienza del 26.06.2018, p. 14)
In seguito a quanto riferitole, la C(e il suo collega (maresciallo li 'si erano recati presso l'abitazione che, al momento del loro ingresso, non presentava segni di violenza su cose.
La F aveva poi presentato una denuncia alla quale aveva fatto seguito ulteriore attività investigativa. In particolare, il Maresciallo aveva provveduto all'interrogatorio del Sig. Di

che in quell'occasione aveva prodotto dei documenti informatici contenenti delle conversazioni ambientali di cui era stato verbalizzato il contenuto e trasmesso in Procura.

Alla teste è stata poi sottoposta l'annotazione del 19.11.2016, dalla quale emerge che in quest'ultima data era stata sentita la F e che quest'ultima si presentava molto provata *{"era molto provata da tutta la circostanza* - cfr. verbale trascrizione udienza del 26.06.2018, p. 11).

A domanda della difesa, la teste ha altre si specificato che nel momento in cui era stata sentita la persona offesa questa era stata accompagnata da un avvocato. La teste ha poi confermato gli esiti della relazione del 16.02.2017 in cui risultavano annotate le ricerche relative ai precedenti dell'imputato.

TESTE **C EI D**

La teste C ' è stata sentita in merito alla Relazione SERCOP, già acquisita agli atti all'udienza del 19. 06. 2018. In particolare, ha specificato di essere stata incaricata di effettuare una valutazione della struttura di personalità e delle capacità genitoriali del D > e della Fi

La teste, inoltre, ha riferito che l'imputato aveva sostenuto che il rapporto con la Fi ' era quello di una coppia normale, seppur con alti e bassi, precisando, altresì, che era peggiorato con l'arrivo della figlia, cui la persona offesa aveva dedicato molte attenzioni e con la quale aveva instaurato un rapporto simbiotico.

La teste ha confermato quanto dichiarato nella relazione in merito alla personalità dell'imputato e della F ' . Nella relazione, la *Ct* ' aveva, infatti, definito l'imputato come un soggetto ansioso e fragile, sostenendo che fosse "z/n *soggetto con una personalità incompatibile con quella di un soggetto maltrattante",* valutandolo piuttosto come *"ansioso, fragile e depressivo"* (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018 p. 7). Ha specificato, inoltre, che lo stato ansioso si era manifestato sia attraverso una sintomatologia psico-somatica, sia attraverso una riduzione della performance lavorativa e della difficoltà nel dormire.

Diversamente, la Fi ' si era presentata come una persona molto determinata nelle sue scelte, poco capace, quindi, di mettersi in discussione e di confrontarsi con l'altro.

Questo suo modo di porsi aveva creato inizialmente delle difficoltà, non solo nell'approccio con la C ma anche con gli educatori della comunità, i quali non riuscivano a confrontarsi con lei.

TESTE **L G**

La teste L ' " G ha redatto la relazione già acquisita agli atti del giudizio e non ha aggiunto

elementi di rilievo durante la sua deposizione.

TESTE **N< R**

Il teste N Ri amico dell'imputato, ha riferito di avere, più volte, assistito a delle telefonate tra la Fc e il D , dai toni un po' accesi. Ha aggiunto, altresì, che una volta, ospiti ad un evento, aveva partecipato ad una *"scenata"* tra la coppia dovuta alla gelosia manifestata dalla F< ' nei confronti del marito e al desiderio di maggiori attenzioni da parte di quest'ultima.

ESAME IMPUTATO D| Re

Preliminarmente va evidenziato che all'udienza del 18.01.2019 sono stati acquisiti, con l'accordo delle parti, i verbali di interrogatorio resi dall'imputato D RT durante la fase delle indagini preliminari e questi ha reso l'esame al fine di chiarire i rapporti attuali con la P.O., ovvero circostanze successive ai fatti oggetto di cui è giudizio.

Nell'interrogatorio reso il 30.06.17, il Di > ha negato gli addebiti. In particolare, ha riferito che il rapporto coniugale con la Ft era entrato in crisi dopo la nascita della figlia (nel 2014) e che tra di loro c'erano stati *' accesi litigi verbali"* (comunque non più di 15). durante i quali lui e la moglie si erano insultati reciprocamente. In particolare, il Di ha ammesso di aver apostrofato la donna con epiteti quali *"stronzo, vaffanculo",* negando però di averle rivolto quelli che gli sono stati contestati e, segnatamente, di averla mai apostrofata dicendole che era una "puttana" o una "prostituta".

L'imputato ha poi negato di avere colpito fisicamente la F e ha specificato che la maggior parte delle liti era avvenuta in assenza della figlia, ovvero quando questa si trovava all'asilo o dai nonni, con la

sola eccezione della lite del 20,10.2016 durante la quale la bambina era presente in casa, seppur in un'altra stanza.

L'imputato ha confermato che in quell'occasione aveva cercato di convincere la moglie a cambiare avvocato, riferendo tuttavia che la p.o. lo aveva minacciato di portargli via la figlia e i suoi beni.

In occasione di un ulteriore **interrogatorio in data 28.07.17,** il D la ribadito la sua estraneità ai fatti contestati in imputazione, affermando di aver dotato la moglie di conti correnti e bancomat, tramite i quali le metteva a disposizione quanto necessario dal punto di vista economico, provvedendo al suo sostentamento anche quando era all'estero.

Ha, altresì, sostenuto che la cura della casa era totalmente demandata alla P.O., negando qualsivoglia lamentela a riguardo.

Il Di ha negato di aver usato violenza fisica sulla Fi precisando che, dopo la nascita della bambina, le discussioni verbali erano aumentate anche a seguito della sua scelta, non condivisa dalla moglie, di vendere la casa, per cui lei lo aveva minacciato di fargliela pagare qualora avesse proceduto in tal senso. Ancora, l'imputato ha negato di aver mai ferito con un tappo di plastica la donna, riconducendo questa accusa all' *"immaginazione "* della F

L'imputato ha negato di aver mai impedito alla donna i movimenti o di averla ostacolata nelle amicizie, precisando che la stessa frequentava corsi di lingua 3/4 volte alla settimana, recandosi presso gli istituti con i mezzi pubblici (munita di regolare abbonamento). Peraltro, ha evidenziato che la moglie aveva a disposizione le chiavi dell'appartamento, essendo quindi totalmente libera di uscire e farvi rientro a suo piacimento, senza essere mai stata chiusa fuori di casa intenzionalmente. L'imputato ha comunque sottolineato che una lite era scaturita dalla sua decisione di cambiare asilo alla figlia, trasferendola in un istituto più vicino a casa, presso il quale la donna si poteva recare a piedi, senza dover prendere i mezzi.

In merito all'episodio del 20.10.2016, l'imputato ha dichiarato di aver avuto un'accesa lite con la moglie all'incirca all'ora di pranzo, a seguito della sua richiesta di cambiare legale, posto che quello da lei scelto per seguire la pratica di separazione continuava a chiedergli denaro e lo minacciava; peraltro anche la moglie aveva iniziato a minacciarlo di portargli via tutto.

Durante questa lite la bambina si trovava in casa, in un'altra stanza, e non si era accorta di nulla; a dire dell'imputato, non vi era stata alcuna colluttazione, tanto che lui non riusciva a spiegarsi le lesioni refertate alla Ferreira.

Al suo rientro a casa la sera, non aveva trovato sua moglie e sua figlia, mentre le chiavi di casa usate dalla moglie e la fede nuziale erano state lasciate sul tavolo; tuttavia era venuto a sapere che la F< e la bambina si trovavano dalla "nonna", per cui si era accordato per andare a trovarle il sabato successivo. Il giorno concordato però aveva saputo che le due si erano allontanate, senza lasciare informazioni, e lui si era preoccupato perché temeva che la moglie potesse sottrargli la minore, per poi scoprire, solo nel tardo pomeriggio di domenica, che le due erano state collocate presso una comunità. In ragione di quanto appreso, l'imputato si era messo in contatto con l'Avv. N che aveva avanzato una serie di richieste, da lui soddisfatte per poter rivedere la figlia.

11 D" durante l'esame reso all'udienza del 18.01.2019, ha evidenziato che i rapporti con la moglie e la figlia sono attualmente ***"ottimi, sono rispettosi",*** che sono cambiati in quanto c'è stata una crescita psicologica per entrambi, desiderosi di essere genitori e di contribuire nell'educazione della piccola Se '

Ai fini del decidere, giova innanzitutto premettere che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo giudicante, la deposizione della persona offesa dal reato può costituire da sola fonte di prova ed essere assunta dal giudice a fondamento del proprio convincimento, senza necessità che sussistano riscontri esterni, non essendo ad essa applicabile il canone di valutazione della prova previsto dagli art. 192 c.p.p., commi 2 e 3.

Sotto tale profilo, dunque, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa devono essere considerate come un mezzo di prova contenente una presunzione di attendibilità. In ogni caso, la testimonianza della persona offesa, che ha revocato la costituzione di parte civile, deve essere valutata al fine di apprezzarne la portata probatoria e, dunque, deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva. Nel caso di specie, come già anticipato, il racconto della persona offesa risulta caratterizzato da coerenza intrinseca desunta dalla spontaneità, precisione e linearità del suo racconto nel quale ha illustrato l'evolversi del rapporto col marito. Quanto alla coerenza estrinseca, occorre mettere in rilievo la convergenza del narrato della p.o. con le deposizioni degli altri testi escussi, posto che tutti hanno evidenziato l'esistenza di litigi, nonché l'insussistenza di ragioni di segno contrario tali da indurre a ritenere non credibile la testimonianza dalla stessa resa.

Deve, quindi, concludersi che dalle prove raccolte in dibattimento emerge con estrema chiarezza il clima di sopraffazione in cui la p.o. e la figlia sono state costrette a vivere. Le emergenze processuali hanno, infatti, consentito di delineare un contesto familiare in cui la violenza fisica, psicologica ed economica ha fatto a lungo da padrona, protraendosi dal 2014 al 2016, e posta in essere attraverso atteggiamenti inequivocabilmente denotanti la volontà dell'imputato di mortificare la moglie, imponendole un sistema di vita penoso ed umiliante.

In particolare, quanto al reato di maltrattamenti, contestato al capo A) dell'imputazione, è emerso come l'imputato abbia innanzitutto costretto la famiglia a vivere in un regime penoso, caratterizzato da privazioni economiche e mortificazioni, venendo sovente meno agli obblighi di assistenza morale, materiale e di collaborazione, la cui mancata osservanza consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all' art. 572 c.p..

In particolare, è emerso che, nonostante la disponibilità finanziaria, il D era l'unico ad occuparsi della gestione del denaro, non consentendo alla moglie di poter effettivamente utilizzare il conto corrente a lei intestato, lasciandola sovente senza liquidità per consentirle di provvedere ai fabbisogni familiari.

In alcune circostanze, spesso durante i suoi viaggi all'estero, l'uomo si era allontanato da casa lasciando la moglie senza denaro sufficiente.

Tale circostanza è emersa non solo dalle dichiarazioni della p.o. ma è stata confermata dalla zia dell'imputato, T D che, sebbene abbia in più occasioni provato a giustificare il nipote, ha tuttavia sostanzialmente confermato che le liti erano ricorrenti e che la p.o. spesso veniva aiutata economicamente dalla madre del D perché lasciata dal marito con denaro insufficiente.

Lo stato di frustrazione della p.o., costretta, nonostante le disponibilità economiche del marito, a chiedere aiuto alla suocera, è stato quindi confermato dalle deposizioni delle testimoni Ti Di i e S M che ne raccoglievano le confidenze; peraltro, trovano riscontro ulteriore nelle dichiarazioni della teste Mi ' G ' VE

Parimenti provate risultano i comportamenti dell'imputato connotati da violenza psicologica e fisica, rivolta tanto nei confronti della moglie, spesso in presenza della figlia minore.

Risulta, infatti, che il D esercitava un costante controllo sulla moglie, isolandola, insultandola, umiliandola, circostanze riferite dalla p.o. ("[...] ***mi controllava in tutti i sensi, io non potevo uscire di casa, per tre anni io non ho fatto nessuna amicizia, gli unici amici erano membri della sua famiglia dove io andavo" -*** cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 6, e ancora, ***'" Mi continuava a picchiare di più, con più forza, mi dava calci, mi picchiava in faccia, mi tirava dei capelli"*** - cfr. verbale

trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 8: ***"... io non sono mai andata a fare spese, lui non mi ha mai dato un euro per acquistare niente" -*** cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 8: ***" Ri ha la mania di quando litighiamo prendere qualsiasi cosa e buttarla su di me [...]' -*** cfr.
verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 10; ***Mi ha sempre detto che io ero una puttana, che ero una figlia di puttana, che ero una prostituta, mi chiamata cagna, che non servivo a niente" -*** cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 31.05.2018 p. 9) e confermate dalle dichiarazioni dello stesso imputato che non ha smentito 1'esistenza di frequenti litigi (sebbene abbia provato a minimizzare, sostenendo che si versasse in una situazione di reciprocità), inoltre lo stesso ha ammesso di aver apostrofato la donna con epiteti quali **"*stronzo, vaffanculo*",** pur negando di averle rivolto altre frasi offensive.
La circostanza che l'imputato sia stato definito dalla teste Canavesi come *"un soggetto con una personalità incompatibile con quella di un soggetto maltrattante ",* valutandolo piuttosto come *"ansioso, fragile e depressivo"* (cfr. verbale trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018 p. 7) risulta smentita non solo dalle dichiarazioni della parte offesa (confermate da quelle degli altri testimoni escussi) ma anche dall'aggressione attestata dal certificato relativo alle lesioni del 20 ottobre 2016, ai danni della p.o., e dalla diagnosi di ***" trauma cranico non commotivo. Sindrome dell' adulto maltrattato, disturbo post traumatico da stress"*** (cfr. referto del 21.10.2016), ribadita dalla dott.ssa V nonché dai
precedenti penali dell'imputato che risulta aver patteggiato una condanna a un anno e otto mesi, oltre alla multa di 400,00 euro, per i reati in continuazione di circonvenzione d'incapace, furto, tentata estorsione, estorsione consumata.
Né rileva, ai fini del decidere, la circostanza che le relazioni degli assistenti, svolte per il periodo in cui la F ' è stata ospite della comunità, evidenzino che quest'ultima si è mostrata poco collaborante atteso che tali giudizi involgono un periodo successivo a quello in cui si sono svolti i fatti, oggetto di contestazione, né sono oggetto di disamina, nel presente processo, le motivazioni che hanno potuto eventualmente giustificare determinati atteggiamenti della donna.
I racconti della p.o., trovano ulteriore conferma nelle deposizioni degli agenti intervenuti negli anni per liti nell'abitazione coniugale. Sul punto giova evidenziare che, sebbene non siano stati riscontrati segni particolari di violenza sulle cose, tuttavia l'esistenza dei litigi è stata sostanzialmente confermata dallo stesso imputato negli interrogatori resi. Né, diversamente da quanto affermato dalla difesa dell'imputato, può escludersi l'esistenza del reato di maltrattamenti sostenendo che vi fosse conflittualità reciproca tra i coniugi posto che è emerso chiaramente che la F non si trovava in una posizione paritaria con il coniuge; in particolare,giova evidenziare che era da sola in un Paese straniero, senza familiari, con poche amicizie, senza lavoro e senza conoscere bene la lingua italiana.
Ciò posto, va evidenziato che, in ragione del solido compendio probatorio sopra descritto, l'esame dell'imputato non ha in alcun modo consentito di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, rendendo solo evidente che questo clima di sopraffazione ha portato alla separazione della coppia e che tuttavia i rapporti sono ora cambiati grazie a un percorso di crescita.
È palese che le risultanze istruttorie dimostrano inequivocabilmente l'abitualità, l'intensità e la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato nel corso degli anni, tali da rendere la

situazione familiare intollerabile.
Come noto, ciò che caratterizza il delitto di maltrattamenti e lo distingue da un mero fascio di illeciti o di condotte individuali è l'abitualità del comportamento e, quindi, l'unitarietà della condotta, pur nella pluralità delle manifestazioni, le quali costituiscono estrinsecazione di un sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente per la parte offesa.

Quello che rileva, quindi, è l'abitualità del comportamento denigratorio e fatto di continue privazioni, posto in essere dall'imputato nei confronti della moglie che, così, si trasforma in occasione di vessazione e di sofferenza per la donna.

Ciò spiega perché, ai fini del delitto in questione, possono venire in rilievo anche comportamenti che, di per sé presi, possono anche essere non penalmente perseguibili: infatti, il disvalore è determinato proprio dalla loro sistematicità, e quindi dalla particolare lesione al bene giuridico che deriva dalla realizzazione di un sistema di vita fatto di sofferenza, determinante uno stato di disagio continuo e penoso ed incompatibile con normali condizioni di esistenza, reso possibile o, comunque, favorito dalla relazione di convivenza (sul punto, cfr. Cass., sez. VI, n. 45037/2010, "il concetto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana...").

Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico giova osservare quanto segue.

La giurisprudenza è costante nel senso che "per *la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p., non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, n. 1067 del 3/07/1990, Soru, Rv. 186275); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, n. 468 del 06/11/1991 dep. 1992, Faranda, Rv. 188931); esso è, perciò, costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.* "
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2017) 06-02-2018, n. 5531

Venendo al caso in esame, le emergenze processuali indicate rilevano che i rapporti tra l'imputato e la moglie sono stati contraddistinti da un frequente clima di prevaricazione e umiliazione, generato proprio dalla convinzione dell'imputato di essere l'unico in grado di gestire il patrimonio familiare mentre poneva in essere una serie di condotte oggettivamente

maltrattanti perché si traducevano un sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente per la parte offesa.

Ricordato, inoltre, che, come è stato precisato dalla Suprema Corte, "z7 *delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima - comunque sussistenti nel caso di specie -, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali"* (Cass.n. 44700/2013), questo giudice ritiene che l'istruttoria dibattimentale conduca indubbiamente ad affermare la piena responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, dovendosi ritenere raggiunta la prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti di cui a capo A) per le ripetute e abituali condotte vessatorie, violente e umilianti tenute nei confronti della persona offesa per futili motivi, legati alla gestione della casa e del denaro, anche in presenza della figlia, come sopra descritte. Risultano, quindi, sussistenti le aggravanti contestate al capo A) d'imputazione.

Questo Giudice osserva che, anche con riferimento al reato di lesioni aggravate, come descritto al capo B), sia stata raggiunta la prova certa della responsabilità dell'imputato.

Infatti l'aggressione del 20 ottobre 2016 è stata descritta chiaramente dalla F i e le lesioni, oltre ad essere refertate (cfr. cartella clinica e in particolare lettera di dimissioni del 21.10.2016 con diagnosi di ***"trauma cranico non commotivo. Sindrome dell' adulto maltrattato, disturbo post traumatico da stress"),*** sono state chiaramente giudicate dalla dottoressa M G V ' come compatibili con la dinamica dei fatti descritta dalla p.o..

Giova osservare che il reato di lesioni personali, di cui va rimarcata la gravità, non è assorbito dal reato di maltrattamenti, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012, S., Rv. 252585; Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18/10/2017) 14-12-2017, n. 55833). Parimenti sussistente è la contesta aggravante di aver commesso le lesioni ai danni del coniuge, nonché in occasione del delitto di cui all'art 572 c.p..

Ciò posto, D R< deve essere dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti. Questi, peraltro, appaiono evidentemente avvinti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, c.p., atteso che possono considerarsi posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso per essersi i fatti svolti in analoghe circostanze di tempo e di luogo e nei confronti della stessa parte offesa. L'imputato è gravato da numerosi precedenti penali di cui uno per i reati, riconosciuti in continuazione, di circonvenzione d'incapace, furto, tentata estorsione, estorsione consumata; oltre a diversi precedenti per guida in stato d'ebbrezza e da ultimo, nel 2015, di un precedente per uso di atto falso, unitamente alla guida in stato di ebbrezza.

Sussiste pertanto la recidiva contestata, essendo evidente che l'imputato dimostra una certa pervicacia nel delinquere.

Venendo al trattamento sanzionatorio, tra i reati suddetti il più grave, ai fini della determinazione della pena da irrogare, va individuato in quello di cui al capo A), atteso che risulta punito con la pena edittale più elevata.

In favore dell'imputato possono essere riconosciute le attenuanti di cui all'articolo 62-bis c.p. valutato il comportamento corretto assunto nei confronti della sua famiglia in seguito alla revoca della misura cautelare, nonché al fine mitigare il trattamento sanzionatorio, da ritenersi equivalenti rispetto alle contestate aggravanti.

Tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p., appare congruo, dunque, irrogare nei confronti di Di R la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, determinata, ritenuto più grave il reato contestato al capo A), partendo da una pena base pari ad anni 2 di reclusione (corrispondente al minimo edittale), poi aumentata di mesi due per la continuazione con il reato di cui al capo B), fino ad arrivare alla pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Ai sensi dell'articolo 535 c.p.p., a tale condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali. Considerata la complessità della vicenda trattata, è stato indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione. i

P.Q.M.

Visti gli artt, 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

D R< responsabile dei reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in 90 giorni i termine per il deposito della motivazione.

Milano, 25.1.2019

SENTENZA N. 1007/2019

N. 3240/14 Notizie Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 488/17 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Pasquale VILLANI

all'udienza pubblica del 13/06/2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M C A, nato a

residente in -Libero assente- Assistito e difeso dall'avv. di fiducia presente

SCHEDA il

il 1985 e

IMPUTATO

1) Art. 572 comma c.p. perché, con reiterate ed assidue condotte, maltrattava la convivente D V , in particolare:

- **in data 8/03/2013 M colpiva la donna più volte al capo e a al volto così**

cagionandole le lesioni (ematoma labbro superiore giudicate guaribili in giorni 3) di cui al capo 2) che segue;

- **nel mese di luglio 2013 il M aggrediva violentemente la convivente con schiaffi e**

spintoni facendole sanguinare l'orecchio;

- **in data 1/10/2013 il M picchiava la convivente cagionandole lesioni multiple,**

cervicalgia, algia, problemi all'udito, giudicate guaribili in 10 giorni, di cui al capo 3) che segue;

- **in data 04/10/2013 l'uomo afferrava la p.o. per i capelli e le metteva la faccia nella pipì del loro cane;**
- **nell'ottobre del 2013 il M costringeva la p.o a cambiare Sim in modo da cancellare**

i vecchi contatti di amici e conoscenti e poter meglio controllare la vita della donna;

- **nel mese di gennaio 2014 l'uomo chiudeva la V , incinta di circa tre mesi, nel garage**

dell'abitazione per più di 4 ore, dalle 22:00 alle 2:00 di notte;

- **il 14/03/2014 M afferrava per i capelli la compagna, incinta di 4 mesi,**

schiacciandole il volto a terra, la minacciava di morte, la trascinava in bagno e la chiudeva a chiave procurandole lesioni giudicate guaribili in 21 giorni, di cui al capo 4) che segue;

- **il 31/03/2014 l'uomo insultava la persona offesa, minacciando con un soprammobile di**

cristallo di spaccarle la testa se non gli avesse consegnato la macchina di proprietà della compagna. Il M , quindi, si faceva consegnare dalla p.o. le chiavi dell'auto filmando
con il suo telefonino il presunto consenso della donna a cui contestualmente faceva scrivere un'attestazione in cui lui s'impegnava ad assumersi le responsabilità del mezzo in caso di incidente contravvenzioni o altro;

- in data 06/04/2014 nella convinzione che la donna avesse una nuova relazione, le strappava il telefono di mano per controllare le sue chiamate; successivamente afferrava la donna per i polsi e contro la sua volontà la trascinava al piano superiore dove recuperava alcuni effetti personali, le chiavi di scorta dell'autovettura e le chiavi di casa per poi allontanarsi sempre con l'autovettura della donna;
_ il M mandava per tutta la durata della convivenza e anche successivamente una
serie considerevole di messaggi e telefonate alla p.o, messaggi intimidatori e offensivi.
In da II'08/03/2013 al 14 aprile 2014.

Capo 2) artt. 582 e 585, in relazione all'art. 576, n. 5 c.p. poiché, colpendo al volto la convivente V D , le cagionava lesioni (ematoma labbro superiore) giudicate guaribili in giorni 3. . .
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui ai capo 1).
In , il 08/03/2013
Capo 3) 582 e 585, in relazione all'art. 576, n. 5, perché percuotendo in varie parti del corpo la convivente V D , le cagionava lesioni (contusioni multiple, cervicalgia, algia, problemi all'udito) giudicate guaribili in giorni 10.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui al capo 1).

In , il 01/10/2013

Capo 4) artt. 61 n. 11 quinquies c.p., 582 e 585, in relazione all'art. 576, n. 5, perché percuotendo, sul capo e sul collo la convivente V D , gravida al quinto mese, le cagionava, lesioni (trauma psichico da violenza fisica ed emotiva, cervicalgia, postumi da trauma) giudicate guaribili in giorni 21.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su una donna in stato di gravidanza.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui al capo 1).
In il 14/03/2014.

Con l'intervento del P.M. Dott. Roberta Capra Le parti hanno così concluso:

II Pubblico Ministero: "att. gen. equivalenti alle contestate aggravanti, reclusione anni 3"

Il difensore dell'imputato: "chiede il minimo della pena

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio reso dal GUP il 10 gennaio 2017, M C era tratto a processo innanzi al Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, per rispondere di fatti di maltrattamenti in famiglia, che, alla stregua dell'ipotesi accusatoria, sarebbero stati commessi, dall'8 marzo 2013 al 14 aprile 2014, in danno della convivente D V , e del reato di lesioni contro la stessa consorte occorso in data 26 novembre 2013, e di tre distinti episodi di lesioni aggravate sempre in danno delle medesima p.o., meglio dettagliati ai capi 2), 3) e 4) della sovraestesa rubrica.

L'istruttoria dibattimentale vedeva assumere le prove orali dedotte dalle parti, consistite nella deposizione della p.o., di quella dell'operante S B , e degli ulteriori testi K G , S G e S M Sono state inoltre acquisiti, quale prova documentale, i referti di pronto soccorso con riguardo ai tre fatti di lesione contestati.

All'esito del dibattimento, all'udienza del 13 giugno 2019, le parti, dato corso alla discussione, rassegnavano le rispettive conclusioni in epigrafe riportate. Indi il tribunale, previa deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza con riserva di deposito delle motivazioni in novanta giorni.

Ritiene il Tribunale che il quadro di evidenza compostosi a seguito del dibattimento imponga di ritenere accertata la penale responsabilità del M . Il riscontro all'ipotesi d'accusa emerge, in particolare, dalla prova dichiarativa offerta dalla persona offesa, e dalla fondamentale corroborazione riveniente dalle altre deposizioni dibattimentali assunte e dal riscontro documentale acquisito.

D V ha riferito in dibattimento di aver iniziato una relazione sentimentale col M alla fine del 2012, sfociata, di li a poco, dagli inizi del 2013, in una vera e propria convivenza. L'imputato, ha aggiunto la teste, dopo averle rappresentato transeunti difficoltà economiche dovute al mantenimento che egli doveva corrispondere all'ex compagna con cui aveva avuto una bambina, le chiese di andare ad abitare a casa sua fin quando non fosse riuscito a trovare una nuova sistemazione. Quella che fu presentata di primo acchito come una soluzione di fortuna si trasformò ben presto, anche col beneplacito della stessa V , in una sistemazione fissa; la stessa p.o, infatti, dopo aver chiarito che nei primi mesi di convivenza il ménage andò piuttosto bene, ha riferito di un acceso litigio avuto col M 1'8 marzo 2013. In quella circostanza il compagno le mollò un violento ceffone che la lasciò tramortita; non pago della prodezza, M minacciò la stessa V dicendole che si sarebbe inventato di essere un suo affittuario a nero pur di restare nel suo appartamento.

Per fortuna la donna non si perse di coraggio e denunciò quella prima aggressione avanti alla stazione dei carabinieri di ; la circostanza costrinse quantomeno l'odierno imputato a venire a più miti consigli, talché egli lasciò la casa della compagna qualche giorno dopo.

A Pasqua di quello stesso anno, tuttavia, la V si faceva irretire nuovamente dal M Accettato un suo invito a cena, credette al pentimento manifestatole, e lo riaccolse di nuovo in casa dopo essere anche andata a ritirare la denuncia sporta in precedenza.

Trascorsero cosi altri mesi di calma apparente. L'imputato, pur non lasciandosi andare a vere e proprie manifestazioni di violenza, sfogò di sovente la sua sorda collera, dettata il più delle volte da vicissitudini legate alla sua ludopatia e alla sua condizione di dipendenza dalla cocaina, verso

la partner. Ad agosto 2013, tuttavia, vi fu una nuova aggressione. La V ha riferito che in quel periodo, in occasione di una passeggiata col M a , si fermò a salutare un conoscente; quello scambio di convenevoli, però, non fu visto di buon occhio dall'imputato, che, dopo aver percorso con la fidanzata qualche isolato, iniziò a litigare con lei dapprima con toni molto accesi per poi passare alle vie di fatto colpendola più volte al capo fino a farla sanguinare dall'orecchio. Quel pestaggio fu interrotto solo grazie al provvidenziale intervento in manforte della vittima offerto da un barista di passaggio. In tale occasione, la V si fece refertare presso il nosocomio cittadino, come riscontrato dal relativo verbale di pronto soccorso acquisito in atti, *e* provvide successivamente a formulare una nuova denuncia querela sempre innanzi ai carabinieri di

Un'altra lite furibonda scoppiò qualche tempo quando M fu invitato dalla V con le buone a occuparsi del cucciolo di pittbull che lui stesso aveva voluto prendere e portare nell'appartamento dove entrambi vivevano; in questa circostanza, l'imputato, colto da un accesso d'ira, si avventò nuovamente sulla compagna, e, afferratole il volto, iniziò a sfregarlo a forza sulla chiazza di pipì lasciata dal cagnolino sul pavimento. Nello stesso periodo, ha aggiunto la teste, il suo compagno le chiese anche di cambiare la sim del telefono senza conservare i precedenti contatti così da avere un maggior controllo sulle telefonate in entrata e in uscita.

I maltrattamenti e le piccole vessazioni quotidiane si susseguirono fino al novembre 2013 quando la V scoprì di essere incinta di cinque settimane. In un primo momento, la donna non disse nulla al compagno, anche perché la gravidanza non stava procedendo bene, tanto che le fu fissata una visita in ospedale per controllare la vitalità del feto. Quando la V scoprì che la bambina che portava in grembo stava bene, lo comunicò all'imputato che

allora, siamo nel dicembre 2013, andò giù dai genitori a Risalito a , questi promise di cambiar vita e di frequentare con assiduità il Ser.D per liberarsi dalla ludopatia che lo affliggeva; nondimeno, i buoni propositi del M durarono però solo lo spazio delle poche settimane a cavallo tra il 2013 e il 2014. Dall'8 gennaio 2014, infatti, l'imputato, perso per l'ennesima volta il lavoro, non solo smise di recarsi al Ser.D ma prese nuovamente a tiranneggiare la partner, pur essendo ormai a conoscenza della sua condizione. In quel frangente egli avrebbe anche intrapreso attività illegali, tanto che l'abitazione delia malcapitata V dovette essere interessata da una perquisizione dei carabinieri giustificata dalla ricerca di armi.

Fra il gennaio e il marzo di quell'anno si susseguirono anche altri atti di vera e propria aggressione fisica ai danni della donna incinta; in quelle occasioni la p.o. assunse costantemente, un contegno del tutto remissivo, l'unico capace di indurre M a cessare le violenze fisiche. Fu così che la

- si ritrovò a volte letteralmente segregata in casa. I litigi nascevano sempre quando la
- era contattata dai vari gestori delle sale slot frequentate dal M perché saldasse i debiti lasciati dal compagno. Finalmente, dopo l'ennesima serata di tregenda occorsa nel marzo 2014, la donna, dopo aver nascosto di sottecchi le chiavi di casa, abbandonò nottetempo l'appartamento in pigiama mentre il suo compagno dormiva e si recò dapprima a casa della madre e quindi, dopo essersi sentita male, in ospedale. Fu qui che la p.o., dopo aver presentato una nuova denuncia, fu presa in carico dal centro antiviolenze.

Quest'ultima denuncia sortì almeno l'effetto di far allontanare l'imputato dal domicilio. La V non lo vide più dal marzo al settembre 2014; il 23 luglio di quello stesso anno nacque la figlia della coppia. Nel settembre di

quello stesso anno la donna, cedendo al malsano sentimento che la legava ancora al suo aguzzino, rivide per un paio di mesi il M anche per dare modo a quest'ultimo di vedere la bambina che peraltro non aveva riconosciuto. Almeno in quelle sporadiche occasioni di contatto l'imputato evitò di dare ulteriormente corso alle sfuriate verso la partner.

La dott.ssa R E in servizio presso la Questura di ha riferito in dibattimento dei seguiti di indagine curati dopo che l'autorità di PS ricevette proprio quest'ultima denuncia. La teste ha evidenziato che a riscontro dei fatti narrati dalla p.o., furono nuovamente acquisite le denunce già presentate da D V il 10 agosto e il 5 ottobre 2013, rispettivamente rimesse in data 12 agosto e 10 ottobre 2013, e soprattutto i certificati medici inerenti alle aggressioni patite dalla p.o. ad opera del M 1'8 marzo 2013, il primo ottobre 2013, e il 14 marzo 2013. Fu quindi ritrascritta, ha aggiunto l'operate, la messaggistica intercorsa tra i due nel periodo di interesse e in particolare 44 comunicazioni a contenuto minatorio rivolte dall'imputato alla sventurata partner; e furono infine ascoltate, ha concluso l'ispettrice B , una serie di persone vicine alla p.o.. .

Le continue vessazioni, umiliazioni e violenza patite da D V sono state confermate in dibattimento dalla di lei madre che ha raccontato delle confidenze ricevute dalla figlia in merito ai diuturni soprusi infertile dal M lungo il corso della loro relazione che durò quasi cinque anni. La teste, dopo aver chiarito che quegli episodi non accaddero mai in sua presenza, ha però ridescritto anch'ella l'episodio del marzo 2014 in cui la figlia, presentatasi dolorante in pigiama a casa sua dopo essere fuggita dal proprio appartamento, fu da lei accompagnata al Pronto Soccorso.

Le rivelazioni della V sulla burrascosa relazione intrecciata col M furono fatte anche alle amiche £ G e S M , che le hanno parimenti confermate in

dibattimento. Oltre a ciò, la seconda, in particolare, ha narrato anche delle diverse occasioni in cui D V , al tempo già incinta, si presentò a casa sua terrorizzata dopo aver litigato con l'odierno imputato.

In punto di valutazione critica del quadro di evidenza compostosi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, osserva il tribunale come la testimonianza della p.o., già di per sé organica e consequenziale, abbia trovato corroborazione non soltanto nel narrato delle altre testimoni escusse ma anche nel contenuto accertativo dei verbali di pronto soccorso acquisiti. Sono tutti elementi di riscontro quelli in parola che attestano vieppiù una genuinità già evidente nel racconto della signora D V , la quale, tre l'altro, avendo scelto di non costituirsi parte civile nel processo, non aveva da far valere alcun interesse di tipo economico dall'esito della lite.

In punto di diritto giova osservare che, alla stregua del costante insegnamento sul punto del giudice di nomofilachia, "/a *materialità del delitto di maltrattamenti in famiglia si concreta in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza: l'elemento psichico, poi, si concretizza in modo unitario e uniforme che deve evidenziare nell 'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre a unità i veri episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo col soggetto passivo"* (v. Cass. Pen. Sez. V n. 96/8510).

D'altra parte lo stesso Giudice di legittimità ha più volte ammonito sul fatto che "// *delitto di maltrattamenti in famiglia non è integralo soltanto dalle*

percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa della sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenza morali (v. Cass. Pen. Sez. VI 13/44700). z Nel caso di specie, l'avvilimento gratuito, il dileggio deliberato e la puerile denigrazione della p.o. sono stati verificati attraverso una molteplicità di fonti, il cui risultato è risultato univoco e chiaro al pari di quanto è accaduto per gli specifici episodi di violenza esaminati.

I reati in verifica in questo giudizio e la riferibilità del medesimo alla condotta cosciente e volontaria dell'imputato sono stati dunque -per le ragioni dianzi più diffusamente lumeggiate- ampiamente provati. Parenteticamente si osserva come anche ai fatti di lesione in disamina, poiché aggravati ai sensi degli artt. 585-576 n. 5 c.p., presiede una procedibilità di tipo officioso per cui a nulla valgono le remissioni e le correlative accettazioni intervenute su quelli contestati ai capi 2) e 3) della rubrica.

Affermata la penale responsabilità del M in relazione agli addebiti mossigli, ritiene il tribunale che al medesimo debbano essere comunque riconosciute le circostanze attenuanti generiche, così da tenere in debito conto della difficile condizione personale del prevenuto e del percorso maturato nel post-fatto. Si intende porre l'accento in tal senso alla condizione di dipendenza dal gioco, ma anche al fatto che, seppure solo al termine di una burrascosa relazione, l'imputato ha saputo percorre la strada della riconciliazione verso la p.o.. Le circostanze in parola ben possono dunque essere bilanciate in equivalenza con l'opposta aggravante e recidiva.

I reati in parola appaiono espressione del medesimo intento prevaricatorio verso la p.o. e devono dunque essere ritenuti quali tessere che vanno a comporre un unitario disegno criminoso. I reati vagliati nel presente

giudizio devono dunque traguardati quando dalla prospettiva unificatrice della continuazione, più grave è naturalmente il delitto di maltrattamenti.
In punto di dosimetria della sanzione irroganda, il tribunale, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., stima equa la pena finale di anni uno e mesi cinque e giorni quindici di reclusione, così ottenuta da una pena base inerente al più grave reato di cui al capo 1) di anni due di reclusione, che si porta dapprima in anni uno e mesi quattro di reclusione per l'effetto mitigatore riveniente dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e quindi nella misura finale per la continuazione con aumenti di pari importo (giorni quindici di reclusione) per ciascuno dei tre reati satellite.
Alla condanna segue *ex legge* quella al pagamento delle spese processuali.
Richiamato l'art. 544 3° comma c.p.p., vengono riservati novanta giorni quale termine per il deposito della motivazioni.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

responsabile dei reati ascritti e, unificati gli stessi reati nel vincolo della continuazione, più grave il capo 1), e ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi cinque e giorni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 544 3° comma c.p.p. indica in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Pavia, 13 giugno 2019
L'ASSISTENTI

IL Giudice

Pasquale Villani

TRIBUNALE DI

N. 804/2011 R.G.N.R.
N. 430/2017 R.G.Dib.

REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Sara CIPOLLA

all'udienza del 4.10.2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente :

SENTENZA

elettivamente
nel procedimento penale n. 430/2017 contro:

- **F G nato .19971 a**
  domiciliato in

LIBERO ASSENTE

del foro
di
difeso d'ufficio dall'avv.to

imputato

A. del delitti di cui agli art. 81 e 572 c,p. perché, con più condotte singolarmente ascrivibili ai delitti di percosse e lesioni, ma/trattava con

ripetuti atti di violenza fisica e psicologica la moglie R A e i figli minori F S< (nato 1998) e F J (nato 1995).-Segnatamente:

- *nel Maggio 2010, in presenza della suocera S. A, percuoteva con schiaffi e pugni il figlio Sabatino, cagionandogli lesioni e tumefazioni al volto;*
- *nel Settembre 2010, per futili motivi dovuti al mancato spegnimento di un computer, percuoteva con schiaffi e pugni il figlio Jonathan in presenza della suocera S Annunziata che nell'intento di calmare il genero veniva a sua volta percossa; procurando al figlio la rottura del labbro e tumefazioni al volto e alla suocera diversi dividi al braccio sinistro;*
- *11 28.12.2010, in presenza dei figli S e J e della suocera S A raggiungeva la moglie A nella camera matrimoniale, ove la predetta si era ritirata al fine di sottrarsi al protrarsi di una violenta lite, chiudeva a chiave la porta e la afferrava per i polsi gettandola sul letto, impedendole di muoversi inveiva violentemente nei suoi confronti.- Il figlio S con l'aiuto della nonna riusciva ad aprire la porta della camera da letto e vedendo il padre che teneva bloccata la madre sui letto interveniva per allontanarlo facendolo cadere dal letto; il F rialzandosi si avventava nuovamente contro la moglie ma non riuscendo nell'intento, in quanto entrambi i figli si frapponevano tra lui e la moglie, si scagliava contro i due figli; afferrando per 11 collo 7*

In dal Maggio 2010 al 28.12.2010.-

In cui persone offese sono: R A nata ad 1976, F S 1998 e F nato ad J 1995, tutti residenti nr. a

B. del delitto p. e p. dall'art. 336 c. p., perché usava minaccia nei confronti dei carabinieri L A e B, M . entrambi In servizio presso la Stazione Carabinieri di consistita nel profferire nei loro confronti le frasi "SE NON VE NE ANDATE VIA PRENDO LA PISTOLA E Vi SPARO'- "CI VEDIAMO A CAPODANNO, VENITE IN DIECI - CHIAMATE ANCHE ALTRI CHE POI CI DZVERTL.4M0" ed altre medesimo tenore, per costringerli ad omettere un atto del servizio (nella specie: per costringere gli operanti; intervenuti su richiesta della moglie R

A presso la sua abitazione, a non procedere alla perquisizione domiciliare e
alla propria identificazione).
In il 28.12.2010.
In cui persone offese sono: lo Stato; il Car. Li A. C e il Car. B.
M< - pubblici ufficiali in servizio presso la stazione Carabinieri di

C. del reato di cui all'art. 651 c.p. perché alla richiesta dei militari di cui a! capo B), nell'esercizio delle loro funzioni; si rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità personale proferendo contestualmente la frase "MA A VOI CHI VI HA CHIAMATO - IO I DOCUMENTI A VOI NON LIDO".
In il 28.12.2010. -

Conclusioni del PM :
non doversi procedere per intervenuta prescrizione
Conclusioni del difensore :
non doversi procedere per intervenuta prescrizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio ritualmente notificato, F G è stato
tratto a giudizio avanti al Tribunale di per rispondere del reato di
maltrattamenti ex art 572 cp nei confronti della moglie e dei figli, del reato di cui all'art 336 cp e del reato di cui all'art 651 cp il tutto come meglio specificato nel capo d'imputazione.
All'udienza del 14.04.2017, il Giudice preso atto dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'UNIONE CAMERE PENALI, verificata la rituale costituzione delle parti, in assenza dell'imputato, dichiarava l'apertura del dibattimento e sulle richieste delle parti provvedeva come da ordinanza pubblicamente ietta.
Nella medesima udienza si procedeva con l'esame del teste L ; si acquisiva verbale di perquisirne a carico dell'imputato.
All'udienza del 13.10.2017 si procedeva con l'esame dei testi del PM R A e F S.
Airuaienza del 20.10.2017 si procedeva con l'esame del teste F M

J . All'esito sì acquisivano le annotazioni di P.G. redatta dall'operante
B e verbale di ricezione della denuncia querela sporta da R
A
All'udienza del 12.01.2018, il Got delegato alla trattazione della causa rinviava il processo all'udienza del 20.04.2018 stante l'assenza del teste.
All'udienza del 20.04.2018 il Got delegato alla trattazione della causa diffidava il teste SA a comparire ad altra udienza rilevata la propria incompetenza
funzionale il processo.
All'udienza del 4.10.2018, il PM rinunciava all'esame dei teste residuo S e il Giudice nulla opponendo la difesa, revocava l'ammissione del teste.
Il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento ed invitava le parti a concludere. Le parti concludevano nei termini sopra esposti e all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, dando pubblica lettura del dispositivo.

L'odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di maltrattamento a carico dei propri famigliari conviventi nonché del reato di cui all'art 336 cp nei confronti degli operanti L e B e della contravvenzione di cui all'art 651
cp.
Preliminarmente, occorre evidenziare che i reati di cui al capo di imputazione risultano essere stati commessi in data 28.12.2010.
Ali'odierna data sono dunque, tutti ampiamente prescritti.
Com'è noto l'art 157 cp stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, ancorché punito con pena pecuniaria e non inferiore a quattro se si tratta di contravvenzione.
Ai sensi dell'art 160 cp interrompe il corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio.
Ai sensi dell'art 161, co. 2 cp in nessun caso, l'interruzione può comportare un aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Facendo applicazione delle norme citate, alla data del 28.6.2018 era decorso il termine prescrizionale per i delitti e a far data del 28.12.2015 era decorso il termine prescrizionale per la contravvenzione di cui al capo c).
Tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei reati, risulta superfluo procedere alla ricostruzione degli avvenimenti in fatto e all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Consegue pertanto, la declaratoria di non doversi procedere per la predetta causa estintiva, come richiesto dalle parti.

P.Q.M.

Visto r art. 531 c.p.p.

DICHIARA

per il reato di cui
non doversi procedere nei confronti di F G

all'imputazione essendo estinto per intervenuta prescrizione.

4.10.2018

IL GIUDICE
dott.ssa Saffi Cipolla

motivazione depositata in data 5.10.2018

TRIBUNALE DI

N. 9588/2014 R.G.N.R.
N. 295/2018 R.G.D.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Sara CIPOLLA

all'udienza del 5.10.2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale n. 295/2018 contiro:

B M nato ad 1978 elettivamente domiciliato in ' presso lo studio del difensore di fiducia

LIBERO-PRESENTE

Difeso di fiducia dall'aw.to

IMPUTATO

A. al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 572, 61 n. 11 quinquies cp. perché, con più azioni esecutive di ' medesimo disegno criminoso, maltrattava la moglie convivente B S, percuotendola ed ingiuriandola offendendone quindi il decoro e la dignità e ponendola in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile. In particolare:
- per aver proferito all'indirizzo della persona offesa le espressioni "NON VALI NIENTE TE NE DEVI ANDARE... 10 GUADAGNO 10 TI MANTENGO....

-per aver, in data 01.11.2014 ,percosso la stessa, con schiaffi al volto cagionandole delle lesioni;
-per aver, in data 09.11.2014, chiudendo a chiave la porta d'ingresso, rinchiuso in casa la persona offesa e la figlia minore V impedendo loro di uscire liberamente per fare una passeggiata;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenta di minori di anni 18.
In w *data antecedente e prossima al 09.112014*

B del reato p. e p. dalli art. 582-585 cp. per avere, con la condotta contestata al precedente capo A) cagionato alla persona offesa lesioni personali consistite in "TRA UMA FACCIALA" e giudicate guaribili in giorni 4 (come da referto stilato dal personale Sanitario dell' dell'Ospedale di)
In 01.11.2014

Conclusioni delle parti

pubblico ministero: ritenuta la continuazione tra i reati, chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione

difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste; in via subordinata, minimo della pena, applicazione delle circostanze attenuanti generiche, benefici di legge.

Motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

1. Il processo

Con decreto di giudizio immediato ritualmente notificato, B M è stato tratto a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate, il tutto come meglio indicato nel capo di imputazione ai danni della propria moglie BS.
All'udienza del 23.03.2018, il Giudice verificata la rituale costituzione delle parti, disponeva procedersi in assenza dell'imputato ed in difetto di questioni preliminari e di richiesta di riti alternativi, dichiarava aperto il dibattimento e sulle richieste delle parti provvedeva come da ordinanza istruttoria pubblicamente letta.
All'udienza del 6.07.2018, il Giudice dato atto dell'assenza della persona offesa e del teste del PM C pur ritualmente citati, rinviava all'udienza del 13.07.2018.
A tale udienza, si procedeva con l'esame dei seguenti testi del PM: B S, S P e A C. All'esito si
acquisivano con il consenso delle parti i seguenti documenti: verbale di ricezione della denuncia querela sporta da R M e cartella clinica relativa all'imputato relativa al ricovero dal 22.05.2010 al 26.05.2010.
All'udienza del 20.07.2018 l'istruzione della causa proseguiva con l'esame dei seguenti testi del PM: G F, B F e B G. All'esito con il consenso delle parti, si acquisiva documentazione medica
relativa all'imputato.
All'udienza del 28.09.2018 si procedeva con l'esame del teste BD.
All'esito, con il consenso delle parti, si acquisivano al fascicolo per il dibattimento il seguente documento: esito accertamento Commissione ex art 4 L. 104/1992 in tema di invalidità relativamente a B S.
Il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento, utilizzabili gli atti acquisiti e le prove assunte invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni.
Le parti concludevano come da verbale. Il Giudice rinviava per repliche all'udienza del 5.10.2018 ove in assenza di repliche si ritirava in camera di

consiglio ed all'esito, il Giudice pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

Ritiene questo Giudice che l'istruttoria dibattimentale svolta, abbia fornito al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 572 cp nonché per il reato di lesioni aggravate ai danni di B S allo stesso contestati, per le ragioni che si vanno esponendo.

2. <u>La ricostruzione della vicenda processuale</u>

La presente vicenda processuale trae origine dalla denuncia querela sporta da B S in data 12.11.2014 alla quale faceva seguito una integrazione del 27.11.2014 nei confronti del proprio coniuge nonché padre dei suoi figli, oggi di 14 e 12 anni.

E' pertanto, dal racconto della persona offesa che opportuno prendere le mosse ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo.

B S sposava B M il 24.06.2003.

Descriveva i primi anni di matrimonio come *"bellissimi"* e riferiva di non aver avuto problemi con il proprio coniuge sino al 2014 quando iniziavano a verificarsi le prime discussioni verbali seguite da reazioni fisiche violente da parte dell'imputato.

A detta della persona offesa, nel corso del 2014 era capitato che il marito nel corso delle liti tra loro, le avesse dato qualche schiaffo al quale la stessa aveva risposto con analoga condotta.

Successivamente, affermava che le liti si erano intensificate verificandosi con frequenza costante, nell'ordine di una volta al giorno per motivi banali essenzialmente riconducibili alla sua incapacità di lavorare. Ricordava che il marito le diceva: *"non fai niente ... io guadagno e li mantengo"*.

La persona offesa affermava di essere invalida al 60% (cfr. verbale Commissione Medica del 6.03.2012) e che per tale ragione non svolgeva alcuna attività fuori dall'ambito domestico occupandosi interamente della casa e dei figli.

Aggiungeva che nel corso delle liti, capitava che il marito le rinfacciasse di averlo costretto al matrimonio a causa della gravidanza.

Spiegava che nel corso di tali liti, il marito era solita colpirla con schiaffi e pugni.

Affermava che queste liti e aggressioni da parte del marito avvenivano anche alla presenza dei figli.
Ricordava poi l'episodio occorso nel mese di novembre 2014 che la determinava a sporgere denuncia querela.
Spiegava che quel giorno la lite era nata perché si era dimenticata di comunicare al marito la data in cui sarebbe stata celebrata la Messa in suffragio per la morte della madre.
Ricordava che il marito l'aveva colpita al volto, sulla guancia sinistra dandole una sberla. Alla scena era presente anche il figlio minore C che offendeva dicendogli *"chierichetto di merda"*. Affermava che in quell'occasione, il figlio che all'epoca aveva circa 8 anni, per difenderla, aveva preso un grosso coltello da cucina utilizzato per tagliare la carne e lo aveva puntato contro il padre.
Affermava di essere uscita di casa e di essersi recata al parco dove aveva chiamato suo padre al quale aveva comunicato che non voleva più tornare a casa perché aveva paura di suo marito. Ricordava di essersi recata prima al Pronto Soccorso di ove i medici, all'esito della visita, accertavano la sussistenza di un trauma facciale e formulavano una prognosi di giorni 4 (cfr. verbale di Pronto Soccorso del 9.11.2014) e poi a casa dei suoi genitori ove rimaneva con i figli per alcuni mesi e precisamente sino a gennaio del 2015 quando rientrava presso la casa coniugale.
Ricordava poi un altro episodio occorso cronologicamente dopo i fatti del 9.11.2014 e prima del suo allontanamento volontario dal marito e riguardante lei e la figlia V
Asseriva che in quella circostanza, suo marito aveva chiuso in casa entrambe per impedire di uscire. Precisava di essere rimasta chiusa in casa per circa mezz'ora.
Affermava di essere stata picchiata dal marito anche per essere uscita con le amiche quando lui non voleva.
Ricordava infine un ulteriore episodio verificatosi all'uscita di scuola della figlia V. Affermava che in quell'occasione suo marito, non rispettando il divieto di avvicinamento all'epoca vigente, si era recato a scuola per prendere V Affermava che ne era nata una discussione tra lei e il marito che pretendeva di prendere V la quale preoccupata per la mamma, aveva reagito dicendo*: "non toccare la. mamma"*.
Dichiarava che allo stato i rapporti con suo marito sono buoni.

Il racconto della p.o. ha trovato elementi di riscontro nelle deposizioni rese dagli altri testi escussi.

S P amica della persona offesa, riferiva di aver appreso da S delle violenze subite da parte del marito.
Ricordava in particolare di aver ricevuto le confidenze da S una sera del 2012 in cui la persona offesa era scappata di casa e si era rifugiata da lei.
Affermava che S le aveva detto di non voler più tornare a casa sua e nell'occasione le aveva raccontato di essere stata picchiata dal marito.
Aggiungeva di aver parlato con lei un'altra volta nell'agosto 2014 e di aver appreso che la situazione familiare non era affatto migliorata dal momento che il marito continuava a picchiarla. Asseriva di aver appreso inoltre, che il marito la umiliava e la insultava definendola *"un'incapace"*.
A C madre della persona offesa, raccontava che nel 2014 il rapporto tra sua figlia e suo genero era molto conflittuale e che era caratterizzato da numerosi litigi.
Sapeva che B picchiava la figlia avendo ricevuto confidenze in tal senso da S ; sapeva inoltre, che suo genero offendeva sua figlia con espressioni del tipo *'."sei una cretina, non vali niente, sei inutile"*.
Affermava di aver constatato anche di persona quanto riferitole dalla figlia avendo visto in alcune occasioni, i lividi sul braccio di S.
Ricordava poi, una sera in cui sua figlia le aveva telefonato e con grande concitazione, le aveva raccontato che il marito l'aveva chiusa in casa impedendole di uscire.
Riferiva inoltre, che la figlia le aveva raccontato che in un'altra occasione il figlio minore C aveva difeso sua madre utilizzando un coltello che aveva puntato contro il padre. Nell'occasione ricordava che il bambino aveva detto:" *Io lo ammalo a mio padre"*.
Affermava inoltre, di ricordare anche un altro episodio in cui aveva visto C con il coltello in mano: asseriva che il bambino si trovava a casa sua e che aveva preso il coltello in segno di protesta rispetto alla decisione dei genitori di separarsi.
Affermava inoltre, di aver appreso dalla signora P S che S le aveva confidato di non sopportare più la situazione in casa e di volersene andare via.

Ricordava che una sera si era persino allontanata da casa, che il marito non la trovava più e che alla fine era stata trovata a casa dell'amica P S ove si era rifugiata.
Ricordava che di fronte all'ennesimo episodio, a novembre 2014 aveva accompagnato la figlia dai Carabinieri per sporgere denuncia. Confermava infine, che la figlia insieme ai bambini si erano trasferiti da lei alcuni mesi dopo la denuncia sporta contro il B Con riferimento ai rapporti attuali tra le parti, la teste confermava la ritrovata serenità con il marito, narrata da S B F padre della persona offesa, riferiva di non aver mai assistito a discussioni o liti tra la figlia e il genero, ma di sapere per bocca della moglie con la quale la figlia si confidava, che B picchiava S.
Sapeva inoltre, che tra i due erano frequenti le liti e ricordava di aver visto sul corpo (braccia e spalle) della figlia dei lividi riconducibili alle percosse ricevute da B.
I fratelli della persona offesa (B G e B D) dichiaravano di non aver mai assistito a liti o discussione tra la sorella e il cognato; di sapere che la sorella erano frequenti soprattutto nel 2014, liti; di sapere che la sorella aveva sporto denuncia contro il coniuge per maltrattamenti; di sapere che la sorella a seguito della denuncia aveva lasciato l'abitazione coniugale recandosi a vivere per alcuni mesi dalla madre. Sapevano infine che a causa dell'aggressione subita la sera del 1.11.2014, S era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di

3. *<u>La responsabilità penale</u>*

Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, ad avviso del giudicante deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato per le fattispecie di cui al capo d'imputazione allo stesso contestate.
Com'è noto il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, per lo più commissivi, ma anche omissivi, che determinano a carico di altri sofferenze fisiche e/o morali e che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo, risolvendosi in una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa (cfr. Cass. 22850/2007).

Si tratta di fatti avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa quella di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo e, cioè, di infliggere abitualmente sofferenze. Conseguentemente, ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa in esame, occorre che il soggetto attivo abbia posto in essere una serie di condotte vessatorie, idonee a cagionare sofferenze alla persona convivente tanto da imporre alla stessa un intollerabile regime di vita materiale e morale.
Il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste dunque, quando la condotta posta in essere dal suo autore sia espressione di una *"abituale prevaricante supremazia"* nei confronti della vittima.
Con il termine *"maltrattare"* previsto dall'art 572 cp si intende una condotta idonea a ledere l'integrità fisica e psichica della persona offesa, tale da cagionare un grave e perdurante stato di ansia e di paura nella vittima del reato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25183/2012) integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi.
Pertanto, la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio non integra il reato in questione (cfr. Cass. 45037/2010).
A tal fine ciò che rileva è l'abitualità della condotta che caratterizza ed 'unifica' i diversi atti vessatori, avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.
Abitualità che, peraltro, non significa che per la configurabilità del reato occorra un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti che siano, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, proprio in ragione della natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell' illecito.
Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una

pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche o morali, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (cfr. Cass. 9923/2011). Dunque, ai fini della sussistenza del dolo dei maltrattamenti non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità, né che sussista il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto a tali sofferenze in modo continuo ed abituale.
Il dolo del reato, in altri termini, consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va progressivamente realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere altre volte: sicché tali singole sopraffazioni, realizzate in momenti successivi, risultano collegate da un nesso di abitualità ed avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale della vittima.
Ciò premesso in via generale, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza della fattispecie contestata al capo A) all'odierno imputato essenzialmente desunta dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa che sono risultate precise, chiari e coerenti nonché riscontrate anche dalle altre testimonianze assunte. Sul punto si ricorda che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, le dichiarazioni della persona offesa costituiscono di per sé prova del fatto reato laddove siano coerenti, lineari e precise non necessitando di riscontri ulteriori quando la persona offesa non è costituita parte civile, dovendosi infatti riservare una verifica più puntuale e rigorosa sull'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni della stessa solo quando sia portatrice di un interesse economico nel processo perché costituita parte civile. Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta, deve ritenersi che la condotta posta in essere da B M si ponga come una costante e continua vessazione dell'imputato ai danni della sig.ra S B sua moglie, idonea a cagionare alla stessa un intollerabile regime di vita materiale e morale quantomeno nel corso del 2014. Benché sia emerso che il rapporto matrimoniale tra le parti, dopo la nascita dei figli, è sempre stato caratterizzato ed improntato da litigiosità, occorre dire che nel corso del 2014, la condotta del B. trascendeva da quella che poteva definirsi

una dinamica di coppia, sia pur patologica e malsana, per assurgere a maltrattamento in quanto connotata da aggressioni a volte fisicamente violente e da offese nei confronti della persona offesa denigrata nel suo ruolo dì moglie, di madre e di donna in ragione della invalidità medicalmente accertata di cui la stessa è portatrice. Nel corso del 2014, è risultato infatti che tra la p.o. e l'imputato erano frequenti le liti e le discussioni, essenzialmente originate da imposizioni dell'imputato nei confronti della persona offesa limitata nelle uscite ovvero dall'incapacità della moglie di soddisfare le sue convinzioni sul ruolo della donna in genere. La persona offesa nel corso dell'esame ha infatti più volte affermato che le lite nascevano perché suo marito l'accusava di essere una mantenuta da lui, di non saper far niente dal momento che non lavorava fuori casa e perché riteneva di essere stato obbligato al matrimonio a causa della sua gravidanza. E' emerso infatti, che in tali situazioni, al culmine della lite, il B era solito offendere e denigrare la moglie e picchiarla. E' provato che tale situazione aveva ingenerato nella persona offesa uno stato di paura e di prostrazione nei confronti del B particolarmente violento nei suoi confronti, nonché fin tollerabilità della prosecuzione del rapporto e della convivenza.

L'abitualità della condotta dell'imputato è dunque, certamente provata dalla reiterazione nel tempo delle condotte poste in essere.
Sulla base di quanto emerso, deve dunque ritenersi che si stata raggiunta la prova della sussistenza di una abituale, sistematica e programmata condotta di sopraffazione dell'imputato nei confronti della moglie tale da rendere la convivenza di quest'ultima particolarmente dolorosa. Deve dunque, pienamente sussistente nel caso di specie della fattispecie di cui all'art 572 cp.
Sussiste altresì l'aggravante contestata risultando la prova della commissione degli , episodi di violenza ai danni della moglie alla presenza dei figli intervenuti anche in difesa della madre.
Sussiste poi la fattispecie contestata al capo B).
La persona offesa nel corso della sua deposizione ha riferito infatti, di essere stata colpita dall'imputato il quale nel corso di una lite avvenuta nel mese novembre 2014 con schiaffi violenti al volto.
Il certificato di P.S. rilasciato dall'Ospedale di in atti prova la sussistenza

delle lesioni diagnostiche giudicate guaribili in giorni 4 e la piena compatibilità delle stesse con il racconto della persona offesa.
Il reato in esame è perfetto anche quanto all'elemento soggettivo. E' evidente dall'esame della condotta complessivamente tenuta dall'imputato, la coscienza e la volontà di ledere la persona offesa le cui lesioni non possono in alcun modo ritenersi colpose essendo evidente la volontà di offendere l'integrità fisica della moglie. Come richiesto si ritiene che all'imputato ..possano- applicarsi le circostanze attenuanti generiche allo scopo di contenere la severità del trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto tenuto conto dell'arco temporale in cui la condotta maltrattante è stata posta in essere dal B. Non si ritiene invece che la documentazione medica acquisita con il consenso delle Darti e relativa all'imputato possa mitigare la gravità della condotta attribuita al *n* B dal momento che il ricovero ospedaliero per problemi psichiatrici dello stesso è risalente nel tempo rispetto al maltrattamento, essendosi verificato nel 2010 e trattandosi comunque di un evento circo stanziato nel tempo e mai più ripresentatosi. Pertanto non può in alcun modo essere valutata ai sensi dell'art 133 cp. Ai sensi dell'art 69 cp, le circostanze attenuanti generiche possono essere applicate con giudizio di equivalenza nulla. aggravante contestata.
Come richiesto fatti possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione essendo esecutivi del medesimo disegno criminoso.
Passando al trattamento sanzionatorio, visti i criteri di cui all'art 133 cp, pare equo applicare all'imputato la pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione.
Pena base per il reato di cui al capo a), ritenuto più grave, anni 2, aumentata per la continuazione di mesi 1 per il reato di cui al capo b)
Alla condanna segue ex lege quella del pagamento delle spese processuali.
Visto Fati 544 cpp, vista la complessità, riserva giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

DICHIARA

Visto l'art 533 -
535 cpp

Motivazione depositata in
data 11.10.2018

B M responsabile dei reati di cui all'imputazione e previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art 544 co. 3 cpp riserva in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

5.10.2018

In data 26/11/18 : CER APPELL

TRIBUNALE DI

N. 11659/2015 R.G.N.R.
N. 71/2017 R.G.Dib.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Sara CIPOLLA

all'udienza del 5.10.2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale n. 71/2017 contro:

elettivamente
P D nato a

domiciliato in alla via del

Sottoposto alla MISURA DI SICUREZZA DELLA LIBERTA' VIGILATA (in forza di ordinanza emessa in data 13.03.2018) ASSENTE

del foro
di
Difesi di fiducia dall'avv.to

IMPUTATO

p. e p. d'affari 612 bis, co. 1 e 2, c.p. perché, con reiterate condotte di minaccia e molestia di seguito indicate, cagionava alla ex convivente, un perdurante e grave stato di paura ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità al punto da costringerla, altresì, ad alterare le abitudini di vita ed in particolare a disdire il contratto di abbonamento telefonico relativo alla utenza ed a non uscire di casa da sola facendosi accompagnare da altre persone ovvero rimanendo in costante contatto telefonico con le stesse alfine di non essere aggredita o di poter richiedere prontamente aiuto. In particolare: danneggiando l'auto della p. o. mediante incisione di tutto il lato sinistro della stessa (episodio verificatosi nell'ottobre del 2014);

telefonando alla madre della P.o. e minacciandola con frasi del seguente tenore: "TI METTO VICINO A TUO MARITO" (quest'ultimo deceduto nel 2007) ovvero "TI VENGO A SPARARE IN TESTA" (episodi verificatisi nell'ottobre del 2014, il primo, e nel settembre-ottobre 2015, il secondo);
seguendo gli spostamenti della p.o. ed annotando gli stessi su un Mio di carta (episodio verificatosi il 12.11.2014);
telefonando continuamente sul telefono dalla p.o. che in quattro cinque occasioni rispondeva ricevendo ingiurie del tipo: "SEI UNA TROIA DI MERDA "ovvero non ricevendo alcuna riposta dall'interlocutore (episodi verificatisi dai primi mesi del 2015 e fino al dicembre dello stesso anno);
telefonando, mediante oscuramento del numero chiamante, sul telefono fisso (recante nr.) della p.o. nel cuore della notte (episodi verificatisi dall'inizio del 2015 e fino al 7.10.2015, data di disdetta del contratto di abbonamento);

inviando, mediante l'applicatone 'messanger", al fratello della p.o. un messaggio di testo recante il seguente contenuto: 'SE TI 1R0V0 IN GIRO TI RIEMPIO DI SBERLE";
inviando, dal proprio telefono cellulare recante tu: un sms alla p.o. con il seguente testo:
'NON VEDO L'ORA DI AMMAZZARTI" (episodio verificatosi in data 6.9.2015);
inviando, dal proprio telefono cellulare recante un Sms alla p.o. con il seguente testo:
'TI VOGLIO MORTA" (episodio verificatosi in data 8.9.2015);
inviando, dal proprio telefono cellulare recante un sms p.o. con il seguente testo:
'TI HO VISTO UN SACCO DI VOLTE" (episodio verificatosi il 9 .9.2015);
inviando, dal proprio telefono cellulare recante un sms alla p.o. con il seguente testo:
"HAI ROVINATO UNA FAMIGLIA IE LA FARÒ PAGARE; HAI FATTO IN MODO DI FARMI DARE I POCHI SOLDI CHE AVEVA MIA MADRE DA ADESSO GUARDATI LE SPALLE; SE TI TROVO IN GIRO TI SPARO IN MEZZO AGLI OCCHI" (episodio verificatosi il 19.9.2015);
inviando, dal proprio telefono cellulare recante nr.
un sms alla p.o. con il seguente testo: "SEI UNA MERDA" (episodio verificatosi il 23.09.2015); inviando, dal proprio telefono cellulare recante un sms p.o. con il seguente testo: "COME TI PERMETTI DI CHIAMARE ANCORA A CASA DI MIA MADRE MERDA" (episodio verificatosi il 29.09.2015); inviando, dal proprio telefono cellulare recante nr. , un sms alla p.o. con il seguente testo: "FA I CAZZI TUOI TROLA " (episodio verificatosi il 4.11.2015); facendo rinvenire, all'interno della cassetta portalettere dell'abitazione della p.o., un proiettile da caccia cal. 20 marca BASCHIERI PELLAGARI (episodio verificatosi in data 4.11.2015): inviando, dal proprio telefono cellulare recante un sms alla p.o. con il seguente testo: 'MERETRICE DA DUE SOLDI" (episodio verificatosi il 19.11.2015); inviando, dal proprio telefono cellulare recante nr. un sms alla p.o. con il seguente testo: L'ULTIMO A WERT/MENTO POI SCATTANO I CALCI IN CULO" (episodio verificatosi il 21.11.2015); suonando al citofono, no della p.o. durante le ore notturne (episodio verificatisi in più occasioni di cui l'ultimo alle 22:00 del 5.12.2015).
Dal 2016 sino all'attualità, telefonando ripetutamente ogni giorno, più volte ed anche in ore notturne, alla persona offesa;
inviando alla persona offesa tra la fine del 2017 e Pini fio del 2018, mediante l'applicazione whatsapp numerosi messaggi alcuni dei quali dal contenuto intimidatorio (VERGOGNA DEVI MORIRE TU E QUELLA MEZZA SEGA CHE CHIAMI RAGAZZO SE VI TROVO IN STRADA).

Con l'aggravante di aver commesso i/ fitto nei confronti di una persona alla quale era stato legato da una relazione affettiva.
In T *con condotta perdurante fino al dicembre del 2015*

Conclusioni delle parti

Pubblico Ministero: condannare alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ritenuta la diminuente del vizio parziale di mente ex art 89 cp. Applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di sottoporsi al trattamento a terapia.

Difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione ai sensi dell'art 530 cpp per difetto di imputabilità ritenuta la sussistenza del vizio parziale di mente.

Motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

1. *Il processo*

A seguito di decreto che dispone il giudizio ex art 429 cpp ritualmente notificato, P D è stato rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di atti persecutori ai danni di M C commesso dall'ottobre 2014 con condotta perdurante fino al dicembre 2015.

All'udienza del 27.01.2017, il Giudice, verificata la rituale presenza delle parti, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a svolgere le rispettive richieste istruttorie sulle quali provvedeva come da ordinanza, riservando la decisione sulla richiesta di perizia in ordine alla capacità d'intendere e di volere.

All’udienza del 30.06.2017, a norma dell’art 496 cpp, il PUBBLICO MINISTERO dava avvio all’istruzione della causa con l’esame dei seguenti testi di cui alla lista ex art 468 cpp: C M , C M , SP F A e R. All’esito, il Giudice acquisiva al fascicolo per il dibattimento elenco cronologico degli sms inviati dall’imputato alla persona offesa a far data dal 6.09.2015 nonché foglietto manoscritto dal P indicante gli spostamenti della persona offesa.
All’udienza del 7.07.2017, l’istruzione della causa proseguiva con l’esame del teste M A

All’udienza 10.10.2017 si escutevano i testi S F e P R ed il difensore rappresentava la volontà del proprio assistito di formulare offerta risarcitoria ex art 182 ter cp
All’udienza del 31.10,2017, il Giudice concedeva termine di giorni 30 all’imputato per provvedere al pagamento alla persona offesa della somma offerta a titolo di risarcimento.

All’udienza del 12.01.2018, il Giudice acquisiva stampa della schermata del telefono cellulare della P.O. con messaggi di minaccia inviati da P in data 15.10.2017 e 31.12.2017 nonché n 2 pagine contenenti i tentativi di chiamata del P alla persona offesa. Alla medesima udienza il Giudice dava atto dell’assenza giustificata del teste C e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 27.01.2017, disponeva procedersi a perizia sulla capacità d’intendere e di volere dell’imputato nominando all’uopo il dott. che chiedeva termine di giorni 30 per il deposito della relazione. Si procedeva poi all’esame del consulente tecnico del PM, dott. _
_

All’udienza del 13.04.2018, il Giudice rinviava il processo all’udienza del per l’esame del perito e del teste , assenti benché ritualmente citati.

Con ordinanza del 12.03.2018 ritualmente comunicata alle parti, il Giudice provvedeva sulla richiesta formulata dal P.M. di applicazione all’imputato della misura di sicurezza provvisoria di collocamento in casa di cura o di custodia mediante ricovero in

All’udienza del 15.06.2018 si provvedeva all’esame del perito dott. ed all’esito il PM chiedeva di modificare l’imputazione nei termini di cui al verbale. Il difensore chiedeva termine.
All’udienza del 21.09.2018 la difesa depositava memoria ex art 121 epp nella quale argomentava in merito alla richiesta di inammissibilità svolta circa la contestazione suppletiva del PM. Il Giudice si riservava di decidere e disponeva procedersi all’esame di altro teste del PM D M

Con ordinanza del 27.09.2018, il Giudice modificava la misura della sicurezza della libertà vigilata in essere disponendo la prosecuzione del trattamento presso il [1] di

All'udienza del 28.09.2018, il difensore dichiarava di rinunciare all'eccezioni svolte; il PM esibiva documentazione a giustificazione della assenza dei testi C e S e procedeva all'esame dei testi G e C
Con il consenso delle parti si acquisivano dichiarazioni scritte dell'imputato, annotazione di PG ed allegati del 19.05.2017 redatti a cura del teste C nonché copie fotostatiche relative all'esterno dell'abitazione della C .

All'esito il Giudice dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti e le prove assunte ed invitava le parti a concludere.

Le parti concludevano nei termini sopra esposti. Il Giudice rinviava il processo all'udienza del 5,10.2018 per consentire alle patti le repliche richieste; a tale udienza, in assenza di repliche, il Giudice si ritirava in camera di consiglio al termine della quale, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, sussista al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'imputazione per le ragioni che si vanno di seguito esponendo.

2. *La ricostruzione della vicenda processuale*

L'insieme delle risultanze probatorie in atti permettono di ricostruire i fatti per come storicamente accaduti, esattamente nei termini contestati: ciò premesso, è dal racconto della persona offesa che è opportuno prendere le mosse.

C M nel corso del suo esame, riferiva di aver avuto una lunga relazione sentimentale con P E odierno imputato. Dichiarava di conoscerlo da circa dieci anni e di aver convissuto con lui dapprima in Ce poi in nell'abitazione acquistata insieme. Spiegava che dopo i primi anni, il rapporto iniziava ad entrare in crisi e lei decideva di porre fine alla loro relazione. Affermava che da quel momento iniziavano le condotte persecutorie di P che non accettava la fine della relazione, nei suoi confronti.
La C raccontava che inizialmente, il P poneva in essere condotte fastidiose come quelle di seguirla e di creare occasioni d'incontro apparentemente casuali; successivamente, dopo aver chiarito con lui che lei non intendeva tornare sui suoi passi, il P iniziava a porre in essere vere e proprie condotte moleste nei suoi confronti.

Raccontava così che il P si era presentato sul luogo di lavoro e dopo aver posto la parte anteriore della macchina in diagonale, davanti a lei, aveva cercato di tagliarle la strada; aveva iniziato a fare telefonate mute a lei e alla madre e ad inviare sms di contenuto minaccioso, (cfr. trascrizione degli sms alla stessa inviati dal P

prodotto all'udienza del 30.06.2017). Ad esempio, la C. ricordava un messaggio nel quale il P l'aveva minacciata *di spararle in fronte,* in un altro le diceva *non vedo l'ora di ammalarti* ed un altro ancora in cui asseriva *ti voglio morta, se ti trovo in giro ti sparo in mezzo agli occhi.*

Quanto alle telefonate, spiegava che l'intensità e la frequenza delle chiamate solitamente "mute" anche notturne, dipendeva dal verificarsi di eventi significativi per il P : ad esempio, affermava che le telefonate si intensificavano quando vi erano ricorrenze come compleanni o il loro anniversario.

La C dichiarava di essersi molto spaventata per quanto stava accadendo e di aver disdetto il contratto relativo alla sua utenza domestica

La persona offesa riferiva inoltre, di aver subito anche atti vandalici nei suoi confronti come il danneggiamento della sua autovettura mediante incisione dell'intero lato sinistro.

Spiegava di poter ricondurre sia le telefonate sia il danneggiamento all'odierno imputato dal momento che lo stesso, nel corso di una conversazione, aveva ammesso di aver posto in essere tali condotte.

Raccontava poi con viva commozione, gli altri episodi occorsi nel corso del 2014 sino al dicembre 2015: dichiarava di aver trovato nella cassetta della posta dell'abitazione della madre dove era tornata a vivere dopo la fine della relazione con il P lasciando l'abitazione di , un proiettile; di aver sentito in ore notturne, il citofono di casa suonare più volte; di aver trovato un foglietto manoscritto con l'indicazione dei suoi spostamenti e dell'orario in cui avvenivano rispetto al luogo di lavoro, all'abitazione della madre, al parrucchiere; di aver ricevuto sia tramite sms sia tramite messenger, frasi del tipo: *se li trovo in giro ti riempio di sberle,* (cfr. foglietto manoscritto acquisito all'udienza del 30.06.2017).
La C riferiva poi di ulteriori episodi occorsi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018: dichiarava di aver ricevuto dall'imputato telefonate mute sulla propria utenza, minacce di morte tramite sms (quali ad esempio *devi morire male, a far del bene ritorna il bene, fai del male e ti ritornerà),* tentativi di contatto tramite utenze apparentemente allo stesso non riconducibile.

Il racconto della persona offesa ha trovato elementi di conferma nella deposizione degli altri testi escussi

Il fratello C M riferiva di aver ricevuto da P D messaggi dal contenuto minaccioso. Collocava temporalmente la ricezione dei messaggi nel periodo successivo alla fine della relazione di sua sorella con il P In merito al contenuto, ricordava un messaggio in cui era scritto la seguente frase: *se ti vedo in giro, ti prendo a sberle.*

Ricordava di aver parlato del messaggio che aveva ricevuto dal P con sua sorella che gli aveva confidato che da settembre 2015, aveva iniziato a molestarla inviandole innumerevoli messaggi.

Affermava che M era molto preoccupata e spaventata per quanto stava accadendo al punto che, quando usciva di casa, cercava di non stare mai da

sola. Riferiva che M aveva iniziato anche a seguire un percorso psicologico.

SP , vicino di casa della persona offesa, ricordava di aver ricevuto per un periodo, dal P messaggi ingiuriosi del tipo: *sei un bastardo, fatti i cazzi tuoi, figlio di puttana.*
Precisava di aver ricevuto tali messaggi nel periodo iniziale della crisi del rapporto tra il P e la G. ed affermava che un giorno, il P lo aveva fermato scusandosi con lui per quello che aveva fatto.

Affermava che dopo un periodo di interruzione di qualche mese, il P tuttavia, nuovamente, aveva ripreso ad inviargli messaggi. Per tale ragione aveva deciso di bloccare il suo numero.

Dichiarava di aver ricevuto l'ultimo messaggio a marzo 2016 ed in esso vi era scritto: *auguri, buona fortuna.*

P F , mamma della persona offesa, spiegava di non aver mai provato simpatia per il P affermando che era una persona che non gli era mai piaciuta.
Dichiarava che dopo la fine della relazione con il P, sua figlia era tornata a vivere con lei e pertanto, aveva assistito alle innumerevoli telefonate mute che il P faceva a M i o agli sms che il P inviava.

Affermava di aver ricevuto lei stessa telefonate dal P, in particolare, ricordava che in un'occasione, il P. le aveva detto *ti metto vicino a tuo marito* così augurandole di morire dal momento che suo marito era morto da dieci anni.

Ricordava inoltre, che una volta sua figlia le aveva raccontato di aver trovato la macchina graffiata.

Affermava infine di aver trovato nella casella di posta, una pallottola.

Aggiungeva che il P seguiva sua figlia: capitava infatti, di incontrare il P. mentre si trovavano fuori casa per commissione. Ricordava in particolare, di quella volta in cui lo aveva visto alla rotonda del centro commerciale Auchan di e della volta in cui lo aveva incontrato in prossimità della sua abitazione nonostante in conseguenza alle denunce sporte dalla figlia, gli

fosse stato inibito di avvicinarsi a lei in forza della misura cautelare alla quale era sottoposto.

Confermava che a causa delle condotte persecutorie poste in essere dal la vita e la condizione psicologica di sua figlia era molto cambiata ovviamente in peggio.

R M. riferiva di aver eseguito una perquisizione nell'abitazione del P e di aver provveduto a sequestrare un telefono cellulare con sim card, un computer portatile ed altri dispositivi informatici.

Spiegava che durante la perquisizione era stato rinvenuto anche il tesserino di iscrizione al poligono di . Il teste riferiva che da accertamenti effettuato presso il poligono, era emerso che il P si era esercitato circa sei volte nel corso dell'anno 2014.

A A , operante, riferiva di aver provveduto ad effettuare la copia forense dei dispositivi informatici sequestrati e di aver effettuato una reportistica relativa a chat, conversazioni whatsapp, chiamate, cronologie web.

S L nella annotazione del 19.05.2018, riferiva di aver assistito alla ricezione da parte della persona offesa che si era presentata in Questura per sporgere altra denuncia contro il , di una telefonata muta.

Dagli accertamenti successivamente condotti, l'operante accertava che la telefonata era stata effettuata con l'utenza fissa intestata a P R, madre del P dalla quale era state effettuate al numero della persona offesa circa 152 telefonate della durata di 1 o 2 secondi.

F S medico del, dichiarava di seguire da anni l'odierno imputato in cura dal novembre 2014 per uno scompenso psicotico cui aveva fatto seguito un ricovero presso l'Ospedale di . Riferiva peraltro, che il I era già conosciuto dal servizio per problemi depressivi risalenti al 2000 e perduranti al 2006.

Spiegava che la condizione del P aveva avuto un significativo miglioramento con l'assunzione di regolare della terapia farmacologica che tuttavia, autonomamente l'imputato aveva sospeso in più d'una occasione, determinando in tali occasioni l'acutizzarsi dei sintomi della patologia di cui lo stesso soffriva.

P R, madre dell'imputato, affermava che suo figlio dopo la fine della relazione con la C era ritornato a vivere con lei ad . Ricordava che in passato, suo figlio aveva frequentato un poligono di tiro; aggiungeva tuttavia di non aver mai visto armi nella sua abitazione.
Con riferimento alle attuali condizioni di salute del figlio, la teste asseriva di vedere il figlio, che lei accompagnava regolarmente presso il , abbastanza sereno.

In merito alle condizioni di salute dell'imputato, sono stati escussi il perito del Giudice dott. e il consulente tecnico del PM, dott.

Il dott. nel richiamare la propria relazione in atti, asseriva che il soggetto è portatore sin dalla tarda adolescenza di meiopragia personologica affrontata dallo stesso con modalità autolesionistiche quali l'abuso di sostanze e di bevande alcoliche.
In tale contesto, secondo il perito, il disturbo di cui lo stesso soffriva si è evoluto dando origine ad un disturbo psicotico definibile come disturbo schizzo-affettivo.

A giudizio del dott. il complessivo quadro psicologico dell'imputato integra una infermità rilevante ai sensi dell'art 89 cp ossia incidente sia pur parzialmente sulla capacità d'intendere e di volere.
Il perito giudicava inoltre, il P come soggetto socialmente pericoloso perché non in grado di contenere le spinte criminose pur riconoscendo il disvalore delle condotte agite sulle quali formula sia pur formalmente, una critica.

Alle medesime conclusioni sulla capacità d'intendere di volere perveniva il consulente tecnico della Pubblica Accusa dott.

Il dott. il quale pur riconoscendo sussistente in capo al P una patologia differente rispetto a quella diagnosticata dal perito del giudice e nosograficamente inquadrabile come schizofrenia primo episodio attualmente in remissione parziale, caratterizzata da sintomi della serie positiva tipo deliri di tipo persecutorio, allucinazioni uditive, disordini del comportamento ed aggressività che si manifestano principalmente quando il F si trova sottoposto ad accadimenti stressanti e quando non assume con regolarità le cure farmacologiche disposte, tuttavia riteneva che tale

patologia sia inquadrabile nelle infermità giuridicamente rilevanti in quanto incidenti sulla capacità d'intender e di volere.

Il dott. riteneva che la patologia di cui soffriva il P abbia inciso parzialmente sulla capacità d'intendere e di volere determinando una menomazione parziale rilevante ai sensi dell'art 89 cp e non totale.

3. *La versione dell'imputato*

Come già anticipato, l'imputato attraverso le spontanee dichiarazioni rese e depositate dal difensore all'udienza del 28.09.2018 ammetteva gli addebiti contro di lui mossi.

Spiegava di aver posto in essere le condotte di cui all'imputazione perché disperato e fuori di se a causa della fine della relazione con C M

L'imputato si dichiarava dispiaciuto per l'accaduto, riferiva di aver intrapreso un percorso che lo sta aiutando a comprendere il suo agito, ad accettare la fine della relazione con M ed a riacquistare il controllo della propria condotta.

Chiedeva infine, scusa alla persona offesa per quanto commesso.

4. *La qualificazione giuridica dei fatti*

Accertati i fatti per come accaduti occorre ora procedere alla loro qualificazione giuridica non senza prima procedere sia pur sinteticamente alla disamina della fattispecie in esame

4.1Il reato di atti persecutori di cui all'art 612 bis cp c.d. Stalking

In via preliminare pare opportuno effettuare una premessa generale in ordine al delitto di atti persecutori, c.d. stalking, espressione anglosassone che letteralmente significa "fare la posta alla preda".

Com'è noto tale fattispecie di reato è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 209, n. 11, convertito il legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha inserito l'art. 612-bis nel codice penale, nel capo III del Titolo XII, parte II, nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale.

Con il concetto di *"atti persecutori"* si intende fare riferimento a condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona, costituite dalla reiterazione di minacce o di molestie, che debbono determinare nella vittima 3 eventi alternativi : un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine; una costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Tale nuova figura criminosa è dunque caratterizzata da condotte alternative e da -eventi disomogenei: due eventi di danno (il primo e il terzo) che comportano l'effettiva compromissione della integrità del bene o dei beni oggetto di tutela, richiedendo la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico da compiersi *ex post* e di un evento (il terzo) di pericolo concreto.

Le condotte di minaccia e molestia per acquisire il disvalore penale debbono possedete l'ulteriore requisito della reiterazione che si sostanzia nell'abitualità delle condotte. Abitualità intesa non come mera ripetitività delle condotte, bensì come "persistenza e frequenza" delle stesse, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o fine, costringere la p.o. a modificare le sue abitudine di vita.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è senza dubbio la tutela della libertà morale, intesa come libertà del soggetto di autodeterminarsi. Dalla *ratio* della norma è ravvisabile, l'ulteriore tutela alla serenità psichica propria della persona offesa; vale a dire il suo diritto a vivere in pace, al riparo da timori ingenerati dalle condotte assillanti del proprio molestatore.

Quanto all'elemento psicologico, la fattispecie in esame di cui all'art 612-bis è punita a titolo di dolo genetico e, poiché il delitto di atti persecutori è qualificabile quale reato di evento, il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli eventi alternativi descritti dalla norma. È da precisare che il Legislatore, attesa la natura di reato di evento del delitto di stalking, per la consumazione del reato richiede la realizzazione alternativa di uno degli eventi descritti.

4.2 L'accertamento di responsabilità

Ciò premesso, sulla base dell'ampio materiale probatorio in atti e alla luce delle risultanze delle testimonianze assunte deve ritenersi che la condotta posta in essere da P D integri pienamente nel caso di specie il reato di stalking come contestato.
Com'è noto, a fondare la responsabilità penale di un imputato è sufficiente il racconto della p.o. senza che siano necessari ulteriori riscontri a confermare la sua tenuta.

Conforta sul punto, l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione che in un caso analogo, ha affermato:" *le dichiarazioni della persona offesa, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto"* cfr. Cass. 1666/2015)

Ciò premesso, nel caso di specie, le risultanze probatorie, *in primis* il racconto lucido, logico e coerente della persona offesa che non si è costituita parte civile e poi, i riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese evincibili dalle deposizioni rese in sede di esame da tutti i testi escussi, hanno consentito di ritenere pienamente provata la sussistenza della condotta persecutoria posta in essere dall'imputato ai danni di M C che ha vissuto per effetto di tale comportamento, in un costante stato di ansia e di preoccupazione.

Deve dirsi pacifica la consistenza materiale del reato provata dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa riscontrate dalle deposizioni degli altri testi escussi e anche dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell'imputato.

Il reato deve dirsi perfetto anche quanto all'elemento soggettivo integrato dal dolo generico.

Com'è noto il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, è integrato sul piano soggettivo dal dolo genetico il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia,

nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula alcuna preordinazione di tali condotte, potendo quest'ultime essere invece, in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.

Trattandosi di reato di evento, il dolo deve ritenersi necessariamente unitario esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica. Ciò non significa tuttavia che l'agente debba rappresentarsi sin dall'inizio la realizzazione della serie di episodi che integrano la condotta tipica ben potendo il dolo esprimersi in modo graduale ed avere oggetto la continuità nel complesso delle singole parti di condotta, (cfr. Cass. 18999/2014).

La modalità della condotta posta in essere dall'imputato per come accertata nonché le dichiarazioni rese dallo stesso evidenziano bene la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie in esame dovendosi dunque, ritenere sussistente in capo al P la coscienza e la volontà di recare molestia con la condotta posta in essere e cagionare tramite essa, un grave e perdurante stato di ansia e di paura in capo alle vittime.

La sussistenza del dolo si evince nella perseveranza e determinazione nella condotta posta in essere, dalla volontà di non desistere e di continuare nell'atteggiamento tenuto nonostante le offerte di aiuto e di sostegno.

Ciò posto, preme evidenziare che non vale ad escludere l'elemento soggettivo «rilevante ai fini della integrazione della fattispecie, la finalità o il motivo che aveva determinato l'agire del P $_{L}$, apparendo al più utile per una migliore comprensione della condotta agita.

Per tutte le ragioni esposte deve affermarsi la sussistenza della fattispecie contestata all'odierno imputato perfetta nei suoi elementi costitutivi.

Ciò detto, se per quanto sopra esposto deve dirsi pacifica la sussistenza della fattispecie e l'attribuibilità della stessa all'imputato, deve soffermarsi ora sull'imputabilità del P.

Com'è noto ai fini della affermazione della responsabilità penale, occorre che l'agente abbia agito in possesso della capacità d'intendere di volere ossia di comprendere il significato della propria condotta e di autodeterminarsi di conseguenza.

Secondo la difesa, l'odierno imputato deve essere assolto dal reato di cui all'imputazione in quanto privo della capacità d'intendere e di volere in ragione della patologia psichiatrica di cui lo stesso soffre che determinerebbe una infermità assoluta.

La posizione della difesa non merita condivisione e come tale non può essere accolta.

Secondo quanto affermato nelle relazioni in atti dal consulente tecnico del PM e dal perito del giudice, l'odierno imputato è certamente affetto da una patologia psichiatrica.

Secondo il dott. il P . è affetto da disturbo psicotico definibile come disturbo schizzo-affettivo mentre secondo il dott. il P sarebbe affetto da schizofrenia in fase di remissione e le successive manifestazioni sarebbe da ricondurre a episodi di delirio.
Entrambi i tecnici concludono per la sussistenza di un'infermità parziale inquadrabile entro la fattispecie di cui all'art 89 cp.

La difesa non concludere per una affermazione di incapacità assoluta dell'imputato si è limitata chiedere una diversa valutazione da parte del giudice del materiale in atti senza tuttavia fornire elementi nuovi di valutazione da indurre questo giudice a discostarsi dalla valutazione del perito dott. e così pure del consulente della Pubblica Accusa, dott.
Le relazioni dei tecnici in atti svolgendo un percorso argomentativo logico e pienamente condivisibile e dal quale questo giudice non intende discostarsi in assenza di elementi che impongono una diversa valutazione, giungono entrambe ad una -conclusione di infermità parziale dell'imputato.

Pertanto, deve conclusivamente ritenersi che D P sia affetto da una patologia psichiatrica e che la stessa per le caratteristiche tecniche

esaminate, ha inciso sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto limitandola sia pur parzialmente.

La stessa integra dunque, la diminuente di cui all'art 89 cp.

5. *il trattamento sanzionatorio.*

Accertata la sussistenza della fattispecie contestata e l'attribuibilità della condotta all'imputato nonché la sia imputabilità sia pur in forma ridotta per quanto sopra esposto, occorre passare alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Per le ragioni sopra esposte, all'imputato afflitto da una patologia psichiatrica rilevante ai fini del riconoscimento di una infermità parziale, può applicarsi la riduzione di pena prevista dall'art 89 cp-

Tenuto conto dei criteri di cui all'art 133 cp, equo applicare agli odierni imputato la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena è stata così determinata: pena base: anni 2 di reclusione, ridotta per l'applicazione dell'art 89 cp, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Alla condanna penale segue quella del pagamento alle spese processuali.

L'accertata sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, importa l'applicazione nei confronti di P. D della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1.

Ai sensi dell'art 206 cp dispone che si computi nelle durata, il periodo di esecuzione provvisoria della misura di sicurezza in essere.

Visto l'art 544 co. 3 cpp, tenuto conto della complessità della vicenda, riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 -535 cpp

DICHIARA

P D responsabile del reato di cui all'imputazione e ritenuta la diminuente del vizio parziale di mente, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art 205 cp

APPLICA

A P D la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata
di anni 1.

Visto l'art 206 cp dispone che si computi nelle durata, il periodo di esecuzione provvisoria della misura di sicurezza in essere.

Visto l'art 544 co. 3 cpp riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

5.10.2018

motivazione depositata in data 30.11.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Manuela D'ANNA

In data 16/11/17 dep
3
Fasc di P
Bust A 16/11/17 dott

IL GIUDICE
dott.ssa Sara CIPOLLA

I

POLO ITALIANO

N. SENT.
in data 8/10/2018
N. 1150/17 RG
N. 5165/16 PM
CAMP, PEN,
SCHEDA
ESEC

izione monocratica in persona
ubblica udienza del 8/10/2018 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura

ZA

L C *nato a.*
1963, libero, presente

IMPUTATO

COME DA ALLEGAT

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 612-bis, co 1 e 2, c.p., per avere, con condotte reiterate, minacciato e molestato la propria moglie R A; ' (n. a il 1966) - dalla quale il L separato - in modo tale da cagionarle un

perdurante e grave stato di ansia e paura e degenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei prossimi congiunti, costringendola infine ad alterare le proprie abitudini di vita, ovvero ad attivare sul cellulare la funzione di blocco delle chiamate provenienti dal numero di telefono in uso al prevenuto, ad evitare di uscire di casa da sola, se non accompagnata dalle figlie e dal fidanzato di una delle due, per timore di incontrarlo, a cambiare la serratura della porta della sua abitazione ed a tenere abbassate le tapparelle delle finestre della casa per timore che l'indagato potesse ivi introdursi.

Nella specie, condotte consistite:

- *nell'inviare alla persona offesa quotidianamente numerosi, petulanti, ossessivi, ingiuriosi ed intimidatori messaggi tramite l'applicazione whtasapp;*
- *nel telefonarle sistematicamente, anche di notte, e nell'inviarle messaggi vocali contenenti insulti e minacce;*

  nell'appostarsi reiteratamente davanti all'abitazione della stessa;
- *nello spiarla in numerose occasioni, guardando attraverso le imposte, all'interno dell'abitazione della stessa;*
- *nel transitare ripetutamente davanti alla sua abitazione alfine di controllare e monitorare gli spostamenti della persona offesa;*
- *nel danneggiare 1'11.09.2016 la cassetta postale dell'abitazione della R*
- *nel contattare ripetutamente e nell'avvicinare le figlie, L G e il fidanzato di quest'ultima, M M informazioni sulla vita*

  privata della persona offesa,
- *alla fine del luglio 2016, nell'appostarsi alla sera avanti l'abitazione della persona offesa, attendendone II rientro a casa, ed una volta notata, nell'ingiuriarla con epiteti quali "PUTTANA, TROIA", afferrandola poi per il collo e torcendole il braccio, minacciandola poi di morte se avesse denunciato l'accaduto alle Forze dell'Ordine.*

Fatto aggravato perché commesso dal coniuge separato, nonché attraverso strumenti informatici.

In dal maggio 2016 sino all' attualità.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero, doti, Federico Mazzetta VPO, chiede: riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, condanna alla pena di quattro mesi di reclusione.

L'avv. difensore della parte civile RA. deposita conclusioni scritte alle quali si riporta.
L'avv. difensore di fiducia dell'imputato, chiede: in principalità assoluzione; in subordine minimo della pena, attenuanti generiche, doppi benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del GIP in data 20/6/2017 L C: veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli come da allegata imputazione.

All'udienza del 20/11/2017 le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie, che il giudice accoglieva procedendo all'esame dei testi S T. , R (udienza del 11/6/2018), E P , L , L (udienza del 9/7/2018), C e dell'imputato (udienza del 23/7/2018). Nel corso dell'istruttoria si acquisivano inoltre i seguenti documenti: due CD ROM contenenti registrazioni di telefonate fatte dalla persona offesa, copie mail e SMS estratti dal cellulare della persona offesa, verbale di pronto soccorso del 16/8/2016, tabulati telefonici, verbale udienza di separazione in data 24/2/2016, fotografia citofono. Su accordo delle parti si acquisivano altresì le S1T di M M lei 19/10/2016. Infine, udite le conclusioni delle parti, all'odierna udienza il giudice decideva come da dispositivo.

Come emerge dal complesso delle risultanze dibattimentali la presente vicenda processuale trae origine dalla querela sporta 1'11/7/2016 da R A nei confronti di L C , coniuge da cui si era separata in data 24/2/2016 e che aveva lasciato la casa coniugale - assegnata alla moglie - all'inizio di giugno del 2016.

Il fatto si ritiene contestato sino al 15/2/2017, data dell'ultimo atto del PM, la richiesta di rinvio a giudizio, con cui può ragionevolmente farsi corrispondere il *dies ad quem* "sino all'attualità" prescelto dal PM.

Circa l'esordio della condotta contestata, dal verbale di separazione risulta che a L veniva concesso di rimanere nell'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi, sino al 31/5/2016.

La R ha dichiarato che il marito, nell'ultimo
mese di convivenza forzata, iniziò ad inviarle SMS contenenti insulti e minacce, che continuarono anche nei mesi successivi. Si tratta dei messaggi allegati alla querela dell'11/7/2016 (riconosciuti dalla teste e contrassegnati con la lettera A). Per la verità sono messaggi contenenti reciproci rimproveri e provocazioni, legati all'attuazione della separazione, tutto sommato dal tenore civile.

A luglio, invece, risultano messaggi con minacce legate al sospetto della presenza di un nuovo compagno nella vita della R. L'uomo le comunicava di non sentirsi libera, di fare attenzione quando usciva di casa perché era controllata, di scordarsi di rifarsi una vita con un altro, che in zona comandava lui, che li avrebbe rovinati entrambi. La R ha spiegato come mai temesse questo tipo di minacce, che non erano da considerare ana stregua di provocazioni senza seguito: "lui è sempre stato geloso e io ho sempre avuto paura di affrontare questa situazione, perché avevo troppa paura di lui... perchè lui si definiva sempre una persona, un mafioso, una persona potente, di cui bisognava aver paura..." Ha ricordato che in passato dovette rinunciare ad un'occasione di lavoro a Malpensa perché lui non accettava che lei lavorasse "perchè dopo tutti si separano se vanno a lavorare a Malpensa". Ha aggiunto che nel momento in cui si era decisa a lasciarlo, "da lì è diventata la persona più tremenda di questa terra". Ha dato specificamente conto che la condotta di L andava nella direzione di voler attuare quanto prospettato e minacciato: "la notte mi veniva a far paura... cercando di aprire le tapparelle, mi suonava il citofono". Ogni sera, infatti, si aggirava a piedi o in bicicletta introno all'abitazione della moglie. Se lei lo vedeva spiare attraverso le tapparelle e lo rimproverava lui le rispondeva insultandola e minacciandola.

A luglio si colloca inoltre un'aggressione alla donna: mentre il genero M la riaccompagnava a casa dopo una cena a casa della figlia maggiore, L. M spuntò da dietro le auto parcheggiate insultandola "Puttana, con chi sei stata, dove sei stata?" e la assaliva afferrandola al collo e storiandole il braccio.

In un'altra occasione la minacciò dicendole che se l'avesse denunciato le avrebbe staccato la testa, che prima o poi gliel'avrebbe fatta pagare, mimando su di sé con un coltellino che aveva in tasca il taglio della gola.

La teste ha poi riconosciuto un'altra serie di messaggi (identificati con la lettera B) ricevuti ad agosto, evidentemente dopo che L venne a sapere della denuncia di luglio. Si tratta di messaggi carichi di rabbia per la denuncia, di insulti ripetuti e pesanti "puttana...

Grandissima puttana.... I soldi fatteli dare da quelli che ti sbattono... Prendi più cazzi che puoi così ti mantieni puttana... Prendilo bene in culo pompinara troia" e di minacce "comincia a pensare dove dovrai andare lontano molto lontano è meglio per te, non è solo un consiglio... Tranquilla che per te è finita devi andartene lontano". La R ha precisato che questo era il tenore delle telefonate che riceveva, giorno e notte, anche anonime, in cui comunque riconosceva la voce del marito che le diceva "sempre il solito": "puttana, perché non rispondi, sei una troia... te la faccio pagare prima o poi". Ha circostanziato di aver ricevuto una telefonata minatoria anche quando si trovava fuori dalla caserma dei CC per una delle denunce (non ha saputo ricordare la data, pertanto non è possibile sapere a quale delle registrazioni prodotte corrisponda). Alla fine dell'estate la donna ha dichiarato di aver bloccato l'utenza del marito in modo da non ricevere più telefonate. Ha riferito di aver trovato il citofono con il suo nome coperto da una croce nera (i vicini di casa tra cui P A si lamentavano con lei perché L aveva rovinato il citofono condominiale), di aver trovato la cassetta della posta danneggiata, con dentro la sua posta aperta e poi incollata (cosa che prima di allora non le era mai accaduta). Ha riferito che, avendo effettivamente intrapreso una relazione con un uomo di , le capitava di
vedere il marito anche in tale paese, pur non avendolo nessuno dei due mai frequentato, e che lo vedeva a volte lungo il tragitto da casa a dove andava a svolgere lavori saltuari, ed anche al cimitero dove erano sepolti i genitori di lei. Quando lo incontrava le diceva sempre le stesse cose: "io a te ti ammazzo, te la faccio pagare, tu non ti rifarai mai una vita."

Il 16/8/2016 la donna ebbe una forte crisi d'ansia per cui si recò al pronto soccorso. Il certificato di pronto soccorso dà conto dei sintomi riferiti nell'occasione dalla donna: "dolore toracico, formicolio degli arti, vertigine..."

La R ha riferito, circa le sue condizioni, che non dormiva a casa da sola perché aveva paura e che, quando la figlia restava fuori a dormire, lei a sua volta passava la notte fuori casa. Ha dichiarato che quando doveva uscire da casa da sola era terrorizzata. Ha anche precisato di aver fatto cambiare la serratura di casa. Ha aggiunto, a causa delle crisi d'ansia che si protraevano, di aver fatto delle sedute dalla psicologa del consultorio, d.ssa D, fino a maggio 2018, assunto ansiolitici e perso peso, passando da 48 a 41 Kg.

Le dichiarazioni della R sono ampiamente riscontrate, soprattutto da quelle della sue figlie, G D Entrambe, in particolare, hanno confermato che il padre faceva la posta alla madre

ogni sera, fuori dalla casa di lei, e che spesso girava anche fuori da casa di G dove la R a volte si trasferiva.

L G , infatti, sposata con M. , abitava lì vicino ed ha riferito che la madre a volte per la paura andava a stare presso casa sua per qualche ora ed anche per qualche giorno e che il padre, sapendola lì, faceva il giro anche fuori da casa sua, due volte ogni sera nel periodo di agosto-settembre 2016, precisando che la strada sotto casa sua non portava in nessun'altra destinazione ed era pertanto evidente l'intenzione dell'uomo di controllare la ex. Ha ricordato che una sera, il 12/9/2016, passando in macchina, lo aveva visto girare fuori dalla casa della madre con un coltellino e che non si era fermata perché aveva lei stessa paura, spiegando che il padre ce l'aveva anche con lei perché sospettava che "coprisse" una relazione della madre. Ha precisato che il padre veicolava attraverso di lei le usuali minacce alla madre, in particolare che se si fosse rifatta una vita lui si sarebbe vendicato, che avrebbe ammazzato lei e l'altro. Ha confermato che la madre viveva in uno stato di depressione, che non usciva più, che in casa stava con le persiane chiuse.

Ancora più prezioso è il contributo testimoniale della figlia D , che conviveva con la madre ma aveva coltivato i rapporti col padre, che andava a trovare quotidianamente per non lasciarlo solo, nonostante ne avesse paura. La ragazza ha riferito che il padre "ha fatto vari dispetti" alla madre, come suonarle il citofono, farle croci nere sul citofono, fare rumori di sera fuori casa, muovere le tapparelle. Ha spiegato che insultava e minacciava sia lei sia la madre, perché sospettava che in realtà la madre non vivesse con lei ma con un altro, che con la madre usava toni molto aggressivi. Ha riferito che la madre viveva barricata dentro casa, che quando lei usciva a dormire la madre andava a casa del nuovo compagno per non stare da sola, che spesso chiedeva l'intervento della sorella G , perchè la andasse a trovare o uscissero insieme.

M infine, ha riscontrato, per essere stato direttamente presente, sia l'episodio del luglio 2016 (quando L sbucò davanti a casa della R e l'aggredì al collo e al braccio) sia quello del 12/9/2016 (quando L fu visto girare sotto casa della R con un coltellino). Ha riferito che rispetto a sua moglie il suocero ha "perso proprio la ragione" e di temere concretamente per la sua incolumità. Ha aggiunto di essere stato lui stesso destinatario di minacce.

Così compendiata l'istruttoria nei suoi aspetti fondamentali, deve senza dubbio ritenersi provato il reato contestato all'imputato.

La condotta posta in essere dall'imputato da luglio 2016 a tutto il periodo contestato, così come in premessa circoscritto, è consistita in minacce e molestie reiterate, talvolta sconfinate in aggressioni fisiche, volte a controllare azioni e spostamenti della moglie e a tenerla moralmente "prigioniera", nonostante la separazione. Tali atti hanno invero prodotto nella vita della R tutti gli eventi pur alternativamente previsti dalla norma contestata, in particolare un grave e perdurante stato d'ansia, così come descritto dalla stessa R e dai principali testi sentiti,

che hanno dato anche atto di come la donna si fosse determinata a vivere in una sorta di "reclusione" forzata.

E' altresì evidente la sussistenza del dolo in capo all'imputato, che, a fronte delle plurime richieste della donna di "smetterla", documentate dagli SMS acquisiti, continuò per mesi a pedinarla e minacciarla. Egli ha , peraltro, confermato le condotte ingiuriose e minatorie intraprese, dicendo di essere arrabbiato per la separazione e di soffrire di gelosia, ma anche di essersi messo, alla fine, "il cuore in pace".

Sia la R che le figlie hanno, invero, confermato che allo stato la situazione acuta si è placata, e che l'ultimo episodio violento risale a novembre del 2017.

In punto di commisurazione della pena, possono muoversi le seguenti considerazioni:

le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute, in ragione della difficoltà psicologica di gestire la separazione, e tenuto conto, soprattutto, della graduale cessazione della condotta criminosa, come equivalenti alla contestata aggravante, ostando ad una declaratoria di prevalenza la pericolosità del soggetto, desumibile dal l'aver investito, con le sue modalità di relazionarsi intimidatorie ed aggressive, l'intero nucleo familiare della vittima;

nell'individuazione della pena base un congruo discostamento dal minimo edittale è imposto dalla durata e dalla frequenza degli atti invasivi posti in essere, dalla gravità degli atti intimidatori, oltre che dalla concreta incidenza che gli stessi hanno avuto sulle condizioni psico-fisiche della persona offesa.

Ciò premesso, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., la pena può essere in concreto commisurata pari ad un anno di reclusione.

Consegue all'affermazione di responsabilità la condanna al pagamento delle spese processuali.

La condizione di incensuratezza, la cessazione della condotta criminosa e una pur larvata rivalutazione critica del proprio comportamento, emersa dal proprio esame, consentono il riconoscimento dei benefici di legge.

Il danno morale patito dalla parte civile può essere quantificato, conformemente alla richiesta, nella complessiva somma di 6000 euro, che appare congrua in relazione alle condizioni pisco - fisiche esitate dalla condotta criminosa.

La richiesta di provvisionale resta assorbita. Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, secondo protocollo, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio e, poiché l'imputato non è ammesso, ne va disposto il pagamento a favore dello Stato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

L C responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo

CONDANNA

alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

DISPONE

la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Visti gli artt. 538 ss c.p.p.,

CONDANNA

L C al risarcimento del danno in favore della costituita parte
civile che si liquida nella complessiva somma di 6000 euro nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che si liquidano in 2113 euro oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovuti, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Daniela Fattini
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Manuela ADAMIVA

, 8 ottobre 2018. Il giudice

#

TRIBUNALE DI

N. 4153/2015 R.G.N.R.
N. 264/2017 R.G. Dib.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Sara CIPOLLA

all'udienza del 5.10.2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente :

SENTENZA

nel procedimento penale n. 264/2017 contro:

F G nato ad 1973 elettivamente domiciliato a presso lo studio del difensore.
LIBERO PRESENTE

Difeso di fiducia dall'aw.to

IMPUTATO

A) per il reato previsto e punito dagli arti. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p., per aver maltrattato psicologicamente e fisicamente la moglie N E (nata il 1968 a e il figlio minorenne E M)
(nato ,2005 a , con lui conviventi.
Nella specie maltrattamenti consistiti tra l'altro:
nel 2011, all'interno dell'abitazione e in presenza dei figli minori, nell'aggredire fisicamente con spinte la moglie N E scaraventandola contro un tavolo; in data 09.11.2014, nel corso di una lite, nel percuotere la moglie N afferrandola alla gola e impedendole di respirare, sbattendola violentemente contro il muro, minacciandola con espressioni quali: "IO TI AMMAZZO", nonché nel danneggiare i mobili dell'abitazione;
nel luglio 2015, nel percuotere con schiaffi il figlio minorenne F M, cagionandogli un livido dietro l'orecchio;
in data 11.10.2015, nel percuotere con schiaffi il figlio minorenne F M scaraventandolo con la testa contro al muro;

in data 15.11.2015, nell'aggredire verbalmente la moglie N E, con espressioni quali: "TI FARO' MORIRE DI FAME CON I BAMBINI - MI LICENZIERÒ' E NON CONTRIBUIRÒ' PIU'", nel percuoterla alla testa con una scarpa, scaraventandole violentemente una seggiolina da gioco sulla schiena, tirandole i capelli e sbattendola violentemente contro la porta d'ingresso provocando alla persona offesa lesioni per cui la persona offesa richiedeva l'intervento dei Carabinieri
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza ed in danno di un minore di anni diciotto.

In dal 2011 sino al 15 novembre 2015,
B) perii reato previsto e punito dagli arti. 582 e 585, comma 1, con riferimento agli arti. 576 n. 5 e 577 comma 2
c.p. per avere cagionato alla propria moglie N E , nel corso dell'episodio del 16.11.2015 meglio descritto nel capo A), lesioni personali consistenti in "CONTUSIONE ESCORIATA MANO E POLSO DX, EMATOMA SOTTOCUTANEO COSCIA DX, TRAUMA CRANICO MINORE, TRAUMA DISTRATTILO RACHIDE CERV7CALE2 giudicate guaribili in giorni 10 come da referto medico dell'ospedale di
Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro il coniuge in occasione della commissione del delitto previsto dall'art 572

In i *il 15 novembre 2015.*

Conclusioni delle parti

pubblico ministero: condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati
parte civile: *"condannare il sig. F G alla pena che sarà ritenuta equa e di giustizia per entrambi i capi di imputazioni. Condannare il sig. F al risarcimento del danno morale cagionato alle parti civili N E. e E M. per il reato di cui al capo A) che si quantifica quanto alla sig.ra N nella somma di €40.000,00 e quanto al minore* K *nella somma di €30.000,00. Condannare l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla sig.ra N. per il reato di cui al capo B) che si quantifica nella complessiva somma di € 1.500,00 di cui € 1000 per invalidità per i giorni di prognosi stabiliti dal P.S. dell'ospedale di e € 500,00 a titolo di danno morale. Subordinare la concessione di eventuali benefici, nello specifico le sospensioni condizionali della pena al risarcimento del danno e alla corresponsione della provvisionale. Si chiede la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali per la parte civile,*

ammessa al patrocinio a pese dello Stato con provvedimento n 33/2017 da liquidarsi come da notula separata. Dichiarare provvisoriamente esecutivi i capi della condanna al risarcimento dei danni cagionati per i reati di cui ai capi A eB exart 540 cpp." Produce altresì nota spese.

difensori dell'mputato: chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicare il minimo della pena.

Motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

1. <u>Il processo</u>

A seguito di decreto che dispone il giudizio ritualmente notificato, FM è stato tratto a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di maltrattamento nei confronti della moglie e del figlio F M con le aggravanti di aver commesso il fatto contro e a danni di un minore e del reato di lesioni aggravato dall'esser stato commesso in occasione del reato di maltrattamento, il tutto come meglio indicato nel capo di imputazione.
All'udienza del 14.04.2017, il Giudice verificata la rituale costituzione delle patti, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste sulle quali provvedeva come da ordinanza istruttoria pubblicamente letta. Acquisiva agli atti di causa i seguenti documenti: 1. decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 16.09.2016, relazione del dott. Nei confronti dell'imputato del 20.5.2016 e prescrizioni farmacologiche e data appuntamenti per E G. All'udienza del 12.05.2017, il Giudice preso atto dell'adesione dei difensori all'astensione collettiva proclamata dall'associazione di categoria, rinviava il processo all'udienza del 20.10.2017. All'udienza del 20.10.2017 si escuteva la teste N E All'esito si acquisivano i seguenti documenti: 1. certificato di P.S. del 15.11.2015; 2. certificati relativi a E G emessi dal dotti in data 9.07.2010, 14.4.2011, 3.10.2011.

All’udienza del 27.10.2017 si escutevano i seguenti testi del PM: acquisivano poi al fascicolo dibattimentale, i seguenti documenti: 1. relazione servizi sociali di sul minore F M. del 11.06.2015, 2. Relazione del consiglio di classe sul minore M E del 18.05.2016, 3. relazione del servizio tutela minori del 8.06.2016; 4. omologa di separazione consensuale dei coniugi F. 5. ricorso per la decadenza della potenza genitoriale del 10.11.2015 e decreto del Tribunale per i Minorenni; 6. annotazione di P.G. del 12.09.2015 dei CC. ' e ; 7. sopralluogo del 29.11.2014 e fotografie ritraenti lo stato dei luoghi. All’udienza del 3.11.2017, con il consenso delle parti si invertiva l’ordine di assunzione delle prove e si escutevano i seguenti testi della parte civile: All’udienza del 10.11.2017 si procedeva all’esame del minore M F. All’udienza del 17.11.2017 si procedeva all’esame del teste del PM G M. Si procedeva poi, con l’esame dei seguenti testi della parte civile: All’udienza del 24.11.2017 l’imputato si sottoponeva all’esame.

All’udienza del 1.12.2017 si escuteva il teste della parte civile P D. All’udienza del 9.03.2018, si escuteva il teste del PM S R e il teste della difesa G M.

All’udienza del 4.05.2018, il Got delegato alla trattazione della causa rinviava il processo all’udienza del 16.11.2018. Con provvedimento emesso fuori udienza, il sottoscritto giudicante, stante l’imminente trasferimento all’altra sede, anticipava il processo all’udienza del 12.09.2018 ove provvedeva sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata dal difensore dell’imputato e ritenuta la legittimità dell’impedimento del difensore, rinviava il processo all’udienza del 5.10.2018. All’udienza del 5.10.2018, il Giudice dichiarato chiuso il dibattimento, utilizzabili gli atti acquisiti e le prove assunte, invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni. Acquisiva altresì agli atti di causa, la memoria ex art 121 cpp depositata dal difensore dell’imputato nonché verbale di integrazione della denuncia sporta da N. E in data 20.11.2015, certificati di P.S. relativi alla N. Del 15\11\2015 e relativi a F G. del 16.05.2011 e certificato di dimissioni ospedaliero relativo a F. G. del 4.10.2018. Le parti

concludevano come da verbale, Il Giudice, terminata la camera di consiglio, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

2. *La ricostruzione della vicenda processuale*

La presente vicenda processuale trae origine dalle denunce querele sporte da E N , attuale p.o., nei confronti del marito e padre dei suoi due figli, tutt'ora minorenni: M P (cfr. 11.11.2003 e M F (nato il 10201) (cfr. denuncia -querela depositata in Procura della Repubblica).

Ai fini di un completo inquadramento della causa, occorre evidenziare che l'odierno imputato e la persona offesa sono legalmente separati dal 26.01.2016.

La N. spiegava di aver deciso di separarsi dal marito, odierno imputato, dopo l'ultimo -di ennesimi -episodio violento nei suoi confronti occorso in data 15.11.2015.

La teste riferiva di vivere da anni *"in un clima di terrore in casa":* raccontava che il primo episodio violento posto in essere dal coniuge nei suoi confronti si verificava nell'inverno del 2011 quando M frequentava la scuola elementare. Ricordava che il marito nel corso di una lite, *"l'aveva presa e scaraventata contro il tavolo" e* che il bambino che aveva assistito alla scena, si era spaventato ed aveva chiamato i Carabinieri.
A questo episodio ne erano seguiti molti altri, intervallati da momenti sereni nella coppia.
Ricordava così che in data 9.11.2014 (giorno della Cresima di M), nel corso di una lite, in conseguenza ad suo gesto provocatorio ossia quello di sputare nei confronti del marito, l'imputato aveva reagito picchiandola: la teste riferiva che l'imputato l'aveva afferrata alla gola, l'aveva sbattuta contro il muro e le aveva detto: *"io ti ammalo"*. La teste riferiva inoltre, che successivamente l'imputato aveva scardinato la porta del bagno.

Riferiva poi degli episodi occorsi dapprima nel luglio del 2015 e successivamente in data 10.11.2015, quando se la prendeva con il figlio M picchiandolo.
Con riferimento ai fatti occorsi in data 10.11.2015, la persona offesa descriveva la condotta del marito nei confronti del figlio particolarmente violenta *(l'ha ammassato di botte)* asserendo che l'imputato gli aveva preso la testa e gliela aveva picchiata contro il muro.
Spiegava che la reazione dell'imputato era insorta per un motivo banale: Marco voleva andare alla festa di compleanno dell'amico J e suo padre non voleva perché pretendeva che il figlio prima terminasse i compiti.
Con riferimento ai fatti occorsi nella sera del 15.11.2015, la N. raccontava che in conseguenza alla visita serale dei genitori di G, questi dapprima l'aggrediva verbalmente dicendole: *"Ti farò morire di fame con i bambini, mi licenzierò e non contribuirò più"* e poi la picchiava *{come un tamburo)* tirandole contro una seggiola e ricorrendo poi al bastone del padre cagionandole le lesioni certificate dai medici del P.S. di (cfr. certificato di P.S. del 15.11.2015 prodotto all'udienza del 20.11.2017)
Cercava di spiegare l'alternanza dei momenti di violenza del marito con quelli di calma e apparente serenità invocando l'ansia che lo tormentava sin dai primi anni di matrimonio nonché la difficoltà dell'uomo ad assumersi le responsabilità connesse al ruolo di padre (cfr. *l'arrivo di M lo ha abbastanza destabilizzato).*
Precisava che per l'imputato, la domenica era un vero e proprio motivo di angoscia cagionata dalla preoccupazione della ripresa della settimana lavorativa: riferiva che iniziava ad agitarsi ed innervosirsi.
Affermava inoltre, che agli occhi di suo marito lei appariva sempre come una donna inadeguata: incapace di gestire la casa e di seguire i figli.
Circa la frequenza con cui si verificavano gli episodi di violenza, asseriva che erano continui, ogni settimana.
Quando al marito, lo descriveva come un uomo apatico, indifferente ai bisogni altrui, chiuso e perennemente coricato all'angolo del divano, soprannominato la sua "cuccia" in attesa della pace che solo l'arrivo del sonno riusciva a dargli.
Affermava di aver proposto a G: allo scopo di trovare una soluzione a quel clima familiare ormai insopportabile (ndr: la donna asseriva che ormai bastava un niente per provocare una reazione violenta del marito che spesso

si manifestava sugli oggetti — il lettino di M la scatola del cucito, la ceramica di Thun, i giochi dei bambini ed altrettanto frequentemente contro di lei), una terapia di coppia presto abbandonata per un percorso di sostegno e di cura con uno psichiatra il dott. che gli aveva prescritto una terapia farmacologica (cfr. certificati del 3.10.2011, 14.04.2011 prodotti all'udienza del 20.10.2017).

Quanto ai figli, affermava che sia M sia M ebbero a soffrire per la situazione di violenza domestica dalla stessa descritta.
M sin dal primo episodio occorso nel 2011 aveva iniziato a soffrire di mal di pancia che nulla aveva a vedere con i problemi della crescita, trattandosi di vere e proprie somatizzazioni del disagio che provava per la situazione familiare.
Dichiarava che M aveva effettuato anche qualche colloquio con il consultorio di e che per ragioni personali, mai del tutto chiarite o meglio manifestate, non
aveva voluto proseguire nel percorso.

Quanto a lei, affermava di essersi rivolta al centro antiviolenza che aveva censurato il suo atteggiamento omertoso nei confronti della violenza agita dal marito in ambito domestico, spiegandole che così diveniva complice e responsabile del disagio creato ai figli.
M F. nel corso del suo esame, con sicurezza e distacco emotivo, raccontava l'episodio occorso nel mese di ottobre 2015.
Ricordava che quel giorno (il 10 ottobre) suo padre era già arrabbiato e non voleva che lui andasse alla festa dell'amico. Spiegava che lui ci teneva molto e voleva andare alla festa e così di fronte all'intervento della mamma che si era offerta di accompagnarlo, il papà aveva cominciato ad urlare. Affermava poi di non ricordare più molto bene cosa era successo in seguito.
Precisava che era quel giorno dopo la reazione del padre aveva chiesto alla mamma di portarlo dai Carabinieri perché voleva che qualcuno intervenisse *'"perché non bisogna portare le cose al limite*
Precisava inoltre, che in un'altra occasione suo padre lo aveva preso a calci.
Ricordava così di quella volta in cui suo padre, arrabbiato, lo aveva preso e lo aveva spinto contro la porta d'ingresso provocandone la sua caduta: affermava poi che, una volta a terra, suo padre l'aveva preso a calci e ceffoni ed infine che gli aveva picchiato la testa contro un quadro.
Ricordava che gli faceva male la testa e l'addome per i calci che aveva ricevuto.
Riferiva che nella sua famiglia, il momento maggiormente delicato era la domenica, *perché poi c'era il lunedì e bisognava andare al lavoro e allora lui* -suo padre- *non stava bene.*
K che in preda alla rabbia, suo padre era solito spaccare tutto ciò che gli capitava a tiro.
L'ultimo episodio che ricorda è quello accaduto il 15.11.2015: riferiva che sia lui che suo fratello si trovavano in cameretta ma mentre M dormiva, lui era ancora sveglio.
Ricordava di aver sentito il rumore del citofono, la voce dei nonni e dello zio M in casa e le liti che immediatamente seguivano al loro ingresso. Riferiva di aver sentito le urla e la mamma che si lamentava per il male; affermava di essersi alzato dal letto, di essersi recato in soggiorno e poi, di essere scappato fuori di casa e di essere andato dal vicino di casa G Affermava di aver sentito il papà che picchiava la mamma con il bastone e il nonno che non volendo, cercava di portarglielo via.

Affermava che vi erano stati numerosi episodi di violenza da parte del papà: ricordava una volta in cui il papà aveva detto che se non fosse stata aperta la porta, lui l'avrebbe staccata e così raccontava che la mamma aveva aperto; raccontava poi di quell'altra volta, in cui si era messo a smontare la culla di M per romperla.
Dichiarava che lui come suo fratello tenevano i giochi a casa del vicino o dei nonni perché avevano paura che il papà li rompesse nei momenti di rabbia.
Ricordava che in quei momenti, M si spaventava e allora, lui lo teneva vicino e gli diceva di stare calmo perché poi il papà si sarebbe calmato.
Affermava che il papà non faceva niente in casa, stava sempre sul divano; riferiva che non lo aveva mai nemmeno aiutato a fare i compiti. M raccontava che era la zia che anche sino a tardi, la sera si fermava per aiutarlo; riferiva che il papà in quei momenti si arrabbiava perché diceva che non era possibile che ci voleva così tanto per fare i compiti.
Asseriva di essere molto più tranquillo e sereno da quanto il papà era andato via da casa anche perché ora può vedere più tranquillamente l'amico M che il papà non voleva venisse a casa.
Sapeva che il papà prendeva molte medicine ma non gli interessava sapere se era ammalato perché gli bastava aver visto quello che accadeva in casa
In merito alle liti in famiglia e alla richieste di intervento riferite dalla sig.ra N sono stati sentiti gli operanti intervenuti.
F A operante, asseriva di aver ricevuto le denunce della sig.ra N nel 2014 e nel novembre 2015 e di aver provveduto a notificare al sig. F un ammonimento per violenza domestica emesso dal Questore di V (cfr. ammonimento del 17.12.2014 depositato all'udienza del 27.10.2017) constatando di persona, in quel frangeste, la reazione violenta posta in essere dal sig. F che, urlando, pretendeva un intervento che annullasse i provvedimenti emessi nei suoi confronti, promettendo diversamente, che *avrebbe fatto qualcosa* .
Sulla base del racconto della N la teste riferiva di averle consigliato di recarsi presso un centro antiviolenza e di aver lei stessa attivato i Servizi Sociali e trasmesso la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica che poi aveva richiesto l'intervento del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Circa la condotta della N , ricordava la sua indecisione *(era questo suo tergiversare)* sul da farsi nonostante le riferite aggressioni che subiva. Ricordava che l'ambiguità nella condotta della sig.ra N era stata segnalata anche dai Servizi Sociali che lamentavano la sussistenza di un *atteggiamento non tutelante nei confronti dei* .

F P operante, riferiva di aver acquisito le fotografie ritraenti lo stato dell'appartamento dopo le reazioni violente del marito, scattate dalla sig.ra N. e presenti sul telefono cellulare della donna, (cfr. n 8 fotografie acquisite all'udienza del 27.10.2017 ritraenti segni sul muro e il danneggiamento di una porta).

O G, operante, riferiva in merito ad un intervento effettuato presso l'abitazione dei coniugi F. richiesto dalla sig.ra N nel 2014. Ricordava che il sig. F era agitato *(urlava e imprecava)* e che dopo un po' grazie anche alla loro presenza si calmava mentre la sig.ra F era intenta a rimettere a posto gli oggetti che si trovavano per terra. Aggiungeva di non ricordare altri interventi dei colleghi per liti domestiche tra i coniugi. G V , operante, riferiva in merito ad un intervento

effettuato presso l'abitazione dei coniugi F in data 12.09.2015 su richiesta dalla sig.ra N che riferiva di una lite con il marito alla presenza dei figli minori.

Il teste affermava che al momento dell'accesso, provvedeva insieme al collega a calmare i coniugi che stavano litigando *(per noi era un litigio normale).* Ricordava la presenza dei figli minori della coppia.

L G , operante, riferiva in merito all'intervento effettuato dopo le 22.00 in data 15.11.2015 precisando di essersi recato nell'appartamento dei coniugi F su richiesta della sig.ra N.

Al momento dell'accesso effettuato congiuntamente al personale del 118, l'imputato sì trovava sul divano, tranquillo e rispondeva pacatamente alle domande che gli erano state poste; il teste riferiva che in casa si notava la presenza di *oggetti buttati per aria e qualche piatto rotto*, segno che poco prima vi era stata una lite.

Ricordava che la sig.ra N era agitata. Affermava che non vi erano in casa i figli della coppia che si trovavano da un vicino e che erano presenti i genitori dell'imputato e il sig. P

Il teste M G, operante, riferiva in merito all'intervento del richiesto dalla collega A a causa dello stato di agitazione del marito in seguito alla

notificazione dell’ammonimento da parte del Questore. Affermava che al momento dell’accesso nell’abitazione, costava la presenza della richiedente e del sig. F. -effettivamente agitato - in quanto richiedeva che qualcuno revocasse

l’ammonimento del Questore che lo riguardava. Affermava di aver dialogato con il sig. F per calmarlo.
Riferiva poi di un altro intervento effettuato il 29.12.2014 richiesto dalla sig.ra N. Affermava che al momento dell’ingresso in abitazione, vi erano oggetti in giro per casa segno che vi era stata una lite. Ricordava che la N. lamentava di aggressioni verbali del marito e dell’esistenza di una situazione di tensione in casa.
Il teste R S , operante, riferiva dell’intervento effettuato in data
2015. su richiesta della sig.ra N. Il teste dichiarava che al momento del
loro arrivo, la casa appariva in disordine: c’erano oggetti ovunque, i bambini si trovavano dai vicini. Riferiva che il sig. F . era molto agitato.
Il teste della parte civile, M F amico della sig.ra N , riferiva di aver appreso nel 2014 dalla stessa N. delle difficoltà famigliari legate ai continui liti con il marito irascibile e sempre nervoso.
Dichiarava di aver visto sul telefono cellulare della sig.ra N alcune foto dalla stessa scattate dopo le crisi d’ira del marito e rappresentative dei danni dallo stesso provocati agli oggetti. Affermava così di aver visto una porta divelta e pezzi di vetro per terra.
Riferiva di aver appreso dalla sig.ra N che il sig. F. in alcune occasioni, l’aveva picchiata. Il teste precisava che la sig.ra N non aveva mai raccontato con precisione quanto accadeva con il marito avendo sempre fatto racconti generici; riferiva tuttavia che la sig.ra N gli aveva raccontato che a suo parere suo marito aveva problemi psicologici. In merito alla sua frequenza nell’abitazione, affermava di aver sempre visto l’imputato tranquillo e di non aver mai assistito a reazioni violente.
La teste B P, vicina di casa, riferiva di aver sentito urla e grida di discussioni e liti provenire dall’appartamento dei coniugi F . Ricordava poi di aver visto, una sera di un paio di anni fa, i vicini di casa dei coniugi R ' prendere i bambini e portarli nel loro appartamento. Ricordava poi di aver sentito la sirena dell’ambulanza e di averla vista arrivare.
Affermava di aver appreso dalla sig.ra N che il marito l’aggrediva
verbalmente e fisicamente.
La teste L G , baby sitter dei bambini dal 2010 al 2013-2014,
riferiva di aver notato uno stato di agitazione nei bambini, soprattutto del più piccolo e di aver notato all’interno dell’abitazione dei coniugi F , segni sul muro e sui mobili riconducibili alla violenza domestica del padre. La

teste riferiva di aver appreso, una sera, da M che suo padre aveva aggredito la mamma e che lui preoccupato aveva chiamato i Carabinieri.
La teste riferiva poi di aver appreso direttamente dalla sig.ra N delle liti violente che aveva con il marito e delle accuse che gli muoveva ossia quelle di non essere una brava madre e di non essere una brava "donna di casa".
Sapeva inoltre, che i bambini erano soliti collocate i giochi ai quali tenevano a casa della nonna o dei vicini perché temevano che il papà in momenti di rabbia, potesse romperli.
Sull'episodio occorso in data 11.10.2015 che ha avuto come vittima *M* F , è stato sentito anche il sig. M F padre del compagno di classe di M
Il teste ricordava che quel pomeriggio M arrivava a casa sua accompagnato dalla madre, tutto rosso in volto e piangente. Affermava di aver compreso subito che era accaduto qualcosa e di aver appreso da M. e dalla madre che il padre si era arrabbiato. Ricordava di aver chiesto a M se voleva essere accompagnato al Pronto Soccorso e di aver tuttavia compreso che preferiva trascorrere il pomeriggio alla festa. Aggiungeva che M. era rimasto a cenare da loro dal momento che non voleva tornare a casa. Ricordava poi di un episodio per lui significativo per la reazione che aveva avuto M Riferiva di aver alzato la voce nei confronti del figlio per rimproverarlo e riferiva di aver agito alla presenza di M Spiegava di aver visto M estremamente spaventato e di aver poi appreso da M. ' che suo padre si arrabbiava spesso e che quando si arrabbiava spaccava gli oggetti.
La teste della parte civile S madre di un compagno di
classe di M , riferiva di aver appreso dalla sig.ra BL dei problemi che aveva con il marito. Ricordava che era sempre preoccupata di tenere tranquilli i bambini per evitare reazioni violente del marito. Affermava di aver appreso dalla sig.ra N e da M che il sig. F era stato violento fisicamente nei loro confronti e di sapere che in più occasioni, erano intervenute le F.F.O.O.
Riferiva di aver visto dei lividi sul corpo della sig.ra N
Affermava che inizialmente non era contenta che i loro figli si frequentassero dal momento che aveva notato che il loro piccolino A, era un po' manesco e facile all'uso di parolacce. Successivamente dopo aver appreso di quanto accadeva in casa della famiglia F aveva compreso le ragioni di tali comportamenti ed aveva cambiato idea.
La teste della parte civile B, vicino di casa della famiglia E , riferiva di aver sentito le urla riconducibili alle liti tra i coniugi E cui facevano seguito

l'arrivo di M che chiedeva di essere ospitato da loro. Il teste riferiva che M quando arrivava, affermava che la mamma e il papà stavano litigando.
Ricordava in particolare un episodio occorso in data 15.11.2015: riferiva di aver visto il sig. F con in mano un bastone, infierire sulla sig.ra N e di aver poi accolto nella sua abitazione M e che il piccolo M era già stato portato dall'altro vicino.
Dichiarava poi di sapere che i bambini portavano i giochi dai nonni per evitare che il papà li rompesse nei momenti di crisi.
La teste della parte civile N R riferiva di aver sentito in più di un'occasione urla provenire dall'abitazione della famiglia E
Con specifico riferimento ai fatti occorsi in data 15.11.2015, ricordava di aver sentito le urla e poi il suono del campanello di casa sua. Una volta aperta la porta, la teste riferiva di aver visto con sorpresa la sig.ra N con la quale per vecchie questioni di vicinato non si parlava da altri otto anni, che le chiedeva di tenere M Sapeva che M era già uscito di casa autonomamente e che si era rifugiato dal vicino.
La teste della parte civile R S. madre di una compagna di classe di M, riferiva di aver saputo dalla sig.ra N che il marito ogni tanto, nei momenti d'ira, se la prendeva con i bambini e con gli oggetti tirandoli per casa. Sapeva che il marito quando era adirato se la prendeva anche con i giochi dei bambini.
Dichiarava di aver saputo che la sig.ra N aveva cercato aiuto e supporto.
rivolgendosi anche ad un medico per la cura del marito.
Affermava che dopo l'ultimo, ennesimo episodio, le aveva dichiarato di non poter più resistere in quella situazione e che aveva sporto denuncia.
Il teste della parte civile P D. amico della coppia F N L riferiva di aver appreso dalla sig.ra N. dell'esistenza di una situazione famigliare poco serena caratterizzata da violenti litigi con il coniuge. Sapeva che nei momenti di ira, il marito lanciava per la casa, oggetti e che spaccava i giochi dei bambini i quali per proteggerli li avevano portati a casa dei vicini e dei nonni. Sapeva che la sig.ra N era molto preoccupata non tanto per lei quanto per i bambini.
Riferiva poi di aver aiutato G F. in un'occasione per lui di profondo disagio ossia quando aveva minacciato di suicidarsi e di aver parlato con lui della situazione famigliare. Apprendeva dunque, anche da G delle continue liti che vi erano con la moglie. Apprendeva inoltre, che G per un periodo

aveva assunto anche degli psicofarmaci.
Il teste della difesa M G riferiva in merito all'allontanamento dall'abitazione del sig. F intenzionato a mettere in atto un proposito suicidarlo.
Dichiarava di averlo raggiunto all'interno della zona boschiva di e di aver parlato a lungo con lui. Apprendeva del profondo disagio di G, della difficile situazione famigliare esistente con la moglie e dei continui litigi.
Sulla situazione caratterizzante il contesto famigliare della famiglia N F. e sulle condizioni di vita dei componenti del nucleo famigliare sono state sentite le psicologhe e gli assistenti sociali del Servizio Tutela Minori che avevano preso in carico la famiglia.
La teste M, assistente sociale, riferiva di aver seguito il nucleo famigliare N e di aver effettuato l'indagine psico-socio famigliare a seguito di una richiesta di intervento risalente al dicembre 2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.
Ricordava di aver provveduto a convocare i coniugi F congiuntamente, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dalla sig.ra N. Affermava che in quell'occasione, entrambi i coniugi si erano mostrati da un lato *sorpresi* per l'intervento dei Servizi Sociali e dall'altro, *preoccupati,* per le conseguenze. Nel corso degli incontri successivi, avvenuti separatamente, emergeva che il sig. F. alternava comportamenti violenti scaturiti dall'ira che si sfogavano in prevalenza sugli oggetti, a comportamenti tranquilli. La teste riferiva che la sig.ra II era convinta che tali condotte fossero espressione di una patologia di cui il marito era portatore e che era importante che lui si facesse curare. Sentito sulla violenza agita, la teste dichiarava che il sig. F non negava le condotte violente allo stesso attribuite dalla moglie, riconducendole allo stress provocato da una situazione lavorativa per lui insopportabile

in quanto a suo dire mobbizzante oppure alle discussioni e litigi con la moglie che descriveva come una donna disordinata, che non subiva ma anzi lo provocava con espressioni del tipo *set un uomo di merda* o sputandogli in faccia.
Quanto ai bambini, la teste affermava entrambi avevano raccontato delle condotte violente del padre. M aveva riferito di quella volta in cui il papà si era molto arrabbiato e che era dovuto correre a mettere al riparo i suoi giochi perché temeva che li rompesse. Per quanto riguarda M, la teste riferiva che il ragazzo, in modo aperto e sincero, aveva raccontato tutto il suo disagio per la situazione famigliare e soprattutto per la decisione della mamma che dopo l'allontanamento volontario del papà, l'aveva riaccolto in casa. Sul rapporto personale con il papà, la teste riferiva che M. soffriva l'assenza del padre che descriveva come un uomo concentrato solo su sè stesso, che non giocava con lui, violento con gli oggetti che prendeva e lanciava nei momenti di rabbia.
Alla luce delle informazioni acquisite, la teste riteneva sussistenti *elementi di preoccupatone* dal momento che il nucleo famigliare appariva come un contesto fortemente litigioso con derive violente agite in prevalenza sugli oggetti da parte del sig. F. incapace al culmine dell'ira, di contenere le sue pulsioni. Aggiungeva quale altro elemento di preoccupazione, quello della figura materna, *estremamente ambivalente* perché nonostante i litigi e le forte discussioni preferiva far finta di niente ed insisteva nel proseguire nella vita famigliare con il marito.
Circa i problemi psicologici del sig. F. affermava di aver contattato lo psichiatra che lo aveva in cura e di aver appreso dallo stesso della sussistenza in capo al sig. F. di un *disturbo depressivo dell'umore atipico con aspetti associati a caratteropatia.*
La teste riferiva di aver attivato un servizio di intervento educativo della coppia che tuttavia aveva avuto vita breve dal momento che di lì a poco i coniugi decidevano di separarsi, (cfr. relazione servizio tutela minori del 11.06.2015 con allegata relazione medica del dott. F prodotta all'udienza del 27.10.2017).
La teste F C psicologa del Servizio Tutela Minori del comune di , ribadiva di aver effettuato dei colloqui con i coniugi F. e con i figli minori della coppia a seguito di una richiesta di intervento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, (cfr. ricorso per decadenza della

potestà genitoriale del padre del 10.11.2015 e decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 16.09.2016).
La teste affermava che nella prima relazione all'Autorità Giudiziaria, si evidenziavano *gli aspetti di fragilità sia da un punto di vista del clima famigliare proprio legato alle dinamiche di coppia sia rispetto ad alcuni aspetti educativi.*
Ritenendo la situazione complessivamente esaminata non grave in termini di pregiudizio per i bambini, la teste riferiva di aver proposto alla coppia un sostegno educativo domiciliare non attivato a causa della decisione della coppia di separarsi dopo gli ultimi episodi violenti del marito nei confronti del figlio M e della moglie.
La teste riferiva poi in termini di preoccupazione, di un colloquio avuto con la sig,ra N. nel mese di ottobre 2015 durante il quale la stessa affermava che il
marito aveva *letteralmente massacrato di botte il figlio M*
La teste raccontava di essersi attivata in quanto preoccupata per le condizioni di salute M alla luce del racconto della madre e per il fatto che dell'episodio, il Servizio Sociale che seguiva il nucleo, non ne era venuto a conoscenza tempestivamente.
Riferiva quindi, di aver sentito anche il sig. F. che ammetteva di aver spinto il figlio facendogli picchiare la stesa contro il muro perché adirato per non essere stato ascoltato.
La teste riferiva che secondo quanto affermato da entrambi i coniugi la lite era nata perché la madre si era proposta di accompagnare M. alla festa di compleanno dell'amico benché il coniuge avesse imposto a M di andare alla festa dopo aver fatto i compiti di scuola.
Quanto a M , la teste riferiva tutta la sua angoscia non tanto per l'episodio in sé quanto per la sua condizione di vita all'interno di un contesto famigliare per lui ormai non più sopportabile dal momento che per una banalità poteva scaturire una lite e perché in quella casa non si poteva stare tranquilli. Esprimeva tutta la sua rabbia nei confronti della madre che persisteva nel voler stare con suo padre e che permetteva che quel clima famigliare insopportabile persistesse.
Con riferimento alla dinamica di coppia, la teste affermava che la relazione di coppia dei coniugi N era *abbastanza altalenante* a causa della profonda diversità caratteriale della coppia: da una parte, vi era la sig.ra N una donna

estroversa e molto attiva e dall'altro il sig. F un uomo molto tranquillo che amava trascorrere il tempo a casa.
La coppia non era unita nemmeno nell'educazione dei figli in quanto il sig. F lamentava la prevaricazione della moglie rispetto alle sue decisioni che non erano mai ascoltate.
Tale incompatibilità caratteriale sfociava spesso in crisi d'ira nel sig. F e poi in litigi anche violenti tra i coniugi generando così una situazione che ormai appariva al servizio come patologica in quanto disfunzionale rispetto al sistema valoriale ed educativo dei figli, (cfr. relazione del Servizio Sociale del 11.06.2015 e aggiornamento con allegati del 8.06.2016).
Sulle condizioni psicologiche della sig.ra N è stata sentita la dott.ssa A M, psicologa psicoterapeuta presso il consultorio della famiglia
del comune di
La teste riferiva di aver conosciuto la sig.ra N nella primavera 2015 a seguito della sua richiesta di aiuto nella gestione delle dinamiche famigliare caratterizzate da importanti tensioni di coppia e di aver effettuato un percorso volto al rafforzamento delle dinamiche assertive della donna rispetto alla sua capacità di tutelare se stessa e i figli-
La teste P C operatrice dell'associazione antiviolenza E O riferiva di aver conosciuto la sig.ra N. nell'ottobre 2014.
La teste riferiva di aver accolto la sig.ra BL che aveva raccontato di essere vittima della violenza domestica del marito che manifestava sugli oggetti, rompendoli e nei suoi confronti in due casi nei quali erano poi intervenute le forze dell'ordine.
Affermava che la sig.ra N. aveva effettuato un colloquio psicologico con la dott.ssa e che a questo erano seguiti altri tre incontri La teste ricordava l'ambivalenza della posizione della sig.ra N la quale da un lato si mostrava preoccupata per i figli e dall'altro, manifestava ancora un progetto affettivo nei confronti del coniuge che secondo lei doveva curarsi asserendo che dopo un'adeguata terapia, la situazione sarebbe migliorata.
Sul disagio di M L F, riferiva anche il teste L V D, insegnante di sostegno del minore.
Il teste riferiva di aver appreso da M. nel corso della gita di classe di tre giorni delle sue difficoltà all'interno della famiglia a causa della lite tra i suoi genitori.

Affermava che M aveva raccontato di aggressioni verbali e della scarsa cura che il padre aveva nei suoi confronti e di suo fratello.
Aggiungeva di aver notato un netto miglioramento in M z inizialmente molto chiuso e taciturno, dopo la separazione dei suoi genitori.
Nella relazione del Consiglio di Classe del 18.05.2016 prodotta all'udienza del 27.10.2017, M 1 è descritto come *ragazzino molto fragile ed insicuro,* con un rendimento scolastico sufficiente in cerca dell'aiuto dei docenti per qualsiasi necessità ed in difficoltà ad instaurare rapporti con altri coetanei.
Nel corso delle relazione con gli insegnanti, M aveva riferito della difficile situazione famigliare caratterizzata da lite violenti tra i genitori ed aveva riferito anche di essere intervenuto in aiuto della madre picchiata dal padre chiamando i Carabinieri.
Nella relazione, si legge che la stessa sig.ra N. aveva messo al corrente
anche le insegnanti della situazione famigliare esistente, (cfr relazione del consiglio di classe del 18.05.2016).
La teste A N , insegnante della scuola dell'infanzia di M , ricordava di aver appreso in classe dal racconto di M che descriveva come un bambino sereno, che *"a casa era tutto rotto perché il papà quando era arrabbiato spaccava le cose".*
Riferiva di averne parlato con la mamma che le aveva raccontato della difficile situazione famigliare che viveva.
In merito ai problemi di salute dell'imputato erano stati sentiti il medico di base, P R ed il dott., psichiatra.
Il teste P. riferiva di aver appreso dalla sig.ra N. dei problemi comportamentali del marito a suo dire, incapace di relazionarsi con i figli e con lei e della aggressività che manifestava. Il teste affermava di aver appreso dalla sig.ra N. che il sig. F in alcune occasioni, scaricava la sua aggressività sugli oggetti ed in altre sulla moglie picchiandola. Riferiva di aver consigliato di rivolgersi al dott. psichiatra.
Aggiungeva che nel 2011 aveva prescritto al dott. F farmaci antidepressivi; ricordava che in quel periodo aveva inoltre, emesso certificati medici per malattia anche per lunghi periodi, giustificando così le sue assenze sul posto di lavoro.

Affermava di aver formulato nei suoi confronti una diagnosi di sindrome depressiva con somatizzazioni d'organo (mal di schiena, gas trite, ansia) sui quali trasferiva il suo disagio.
Il teste della parte civile B I riferiva di aver seguito come medico specialista in neurofisiologica il sig. F. e di aver diagnosticato disturbi del comportamento nelle manifestazioni di intolleranza alla vita coniugale legate ad un profondo disagio personale nell'ambito lavorativo e nei rapporti con i figli. Ricordava che il sig. F. nei momenti di crisi, era solito lanciare oggetti per casa e negli ultimi tempi, era giunto persino alla violenza fisica nei confronti della moglie ed al figlio maggiore.
Affermava di aver trattato il paziente con farmaci di tipo neurolettico e antipsicotici quali il Cipralex
Ricordava che il suo intervento avveniva circa cinque- sei anni prima e riferiva che il sig. F nel corso dei colloqui, cercava di sminuire le condotte che teneva senza tuttavia negarle.
Sono poi stati sentiti i genitori dell'imputato che hanno riferito in merito all'episodio occorso in data 15.11.2015
F A , padre dell'imputato, ricordava di essersi recato presso l'abitazione del figlio, a tarda sera, con la moglie e il genero che li aveva accompagnati dopo ave ricevuto una telefonata di G con la quale affermava che aveva avuto
l'ennesima lite con la moglie.
Il teste riferiva che una volta giunti, notava che sia suo figlio sia sua nuora erano molto agitati e che la sig.ra N offendeva G Ammetteva di essere intervenuto per fermare suo figlio che nel frattempo aveva preso il suo bastone da passeggio. Negava tuttavia, di aver visto suo figlio picchiare con il bastone la sig.ra N.
Riferiva di essersi poi allontanato dall'appartamento in quanto le sue condizioni di salute non gli permettevano di assistere a scene del genere.
P S , madre dell'imputato, in ordine ai fatti accaduti la sera del 15.11.2015, precisava di essersi recata da suo figlio insieme a suo marito e al genero M P dopo aver appreso che G quella sera voleva
dormire in macchina.
Preoccupata della reazione del figlio e consapevole delle liti frequenti che lo stesso aveva con la nuora, aveva deciso di recarsi presso il loro appartamento.

Una volta giunti, la teste riferiva che di lì a poco scaturiva una discussione in merito all'appartamento che lei ed il marito avevano comprato con i risparmi di una vita, per il figlio G preoccupati che lo stesso non avesse dove andare a vivere se si fosse separato dalla moglie.
Ricordava che nella confusione della lite, sua nuora urlava e gridava aiuto benché suo figlio non l'avesse neppure toccata. Affermava infatti che suo figlio non l'aveva picchiata con il bastone; ammetteva tuttavia, di aver visto G lanciare una seggiolina ma non contro di lei.
Il teste della difesa PM , cognato dell'imputato, riferiva dell'episodio occorso nell'abitazione dei coniugi R in data 15,11.2015.
Dichiarava di aver accompagnato i suoi suoceri su loro richiesta, presso l'abitazione del figlio. Al momento del loro arrivo, ricordava che il sig. F era sdraiato sul divano mentre la sig.ra N. si trovava in camera. Poco dopo iniziava
una lite che coinvolgeva principalmente i coniugi F Affermava di aver visto il sig. F lanciare contro la sig.ra N senza colpirla, una caraffa con dell'acqua e poi il tira graffi del gatto. Riferiva di aver poi visto la sig.ra N urlare dicendo 'W *sta picchiando chiamate aiuto"* ed aprire la porta. Affermava di aver visto la sig.ra N vere un atteggiamento di sfida nei confronti del marito. Dichiarava di aver visto i suoi suoceri impegnati a calmare entrambi. Negava di aver visto la sig.ra N. portare fuori dall'abitazione dal momento che era impegnato a prestare soccorso a suo suocero che nel frattempo si era sentito male.
3. <u>La versione dell'imputato</u>

L'imputato richiesto di riferire la sua versione in merito ai fatti di cui all'imputazione, dichiarava di non ricordare l'episodio occorso nel 2011 e di non ricordare nemmeno il motivo dell'arrivo dei Carabinieri.
Con riguardo al fatto occorso in data 9.11.2014, affermava di ricordare di aver avuto una lite con sua moglie ma non con i figli.
Riferiva di una lite occorsa la domenica sera, dopo la Cresima di M e dovuta ad un improvviso cambio di programma rispetto a quanto concordato con la moglie.
Ricordava che nell'occasione la sig.ra N lo aveva definito *"uomo di merda"* e che gli aveva sputato in faccia: a quel punto, per reazione, si era alzato dal divano e l'aveva presa per il bavero. Ammetteva di averla spinta contro il

muro ma negava di aver stretto il suo collo con le mani. Negava di aver buttato a terra la chitarra di M precisando di averla semplicemente appoggiata la muro. Negava di averle detto *"io ti ammazzo"* ammetteva di aver tirato degli oggetti per la rabbia ma non contro la sig.ra N bensì per terra.
Con riferimento all'episodio della porta, l'imputato riferiva che era parecchio tempo che diceva che occorreva prendere una scarpiera e che non gli piaceva affatto lo scatolone che era posto dietro la porta e pieno di scarpe. Ammetteva che adirato, aveva dato un calcio alla porta che non era stata scardinata ma danneggiata sul lato, asserendo che si era formato un buco.
Per quanto concerne i fatti occorsi in data 11.10.2015, ammetteva di aver dato uno schiaffo a M e che per la reazione, la sua testa era andata a sbattere contro il quadro posto sul muro candendo.
Per quanto concerne l'episodio del 15.11.2015, ammetteva di aver lanciato degli oggetti. Riferiva che vi era stata una discussione con sua moglie e che i suoi genitori, che sentiva ogni sera per telefono, si era preoccupati perché avevano capito che qualcosa non andava bene. Affermava che erano arrivati presso la sua abitazione intorno alle ore 21.15-21.30. Ricordava che non appena i suoi genitori erano entrati in casa, la signora N. aveva iniziato a sbraitare e ad insultare lui e i suoi genitori e così nasceva una discussione. Negava di aver percosso la sig.ra N con il bastone.
Quanto ai bambini, riferiva che dopo l'arrivo dei genitori, si etano recati dai vicini. Ricordava di essere sceso all'arrivo dei Carabinieri. Precisava di essersi recato al PRONTO SOCCORSO quella sera per delle escoriazioni alle mani.
Ammetteva che tra lui e la moglie vi erano litigi frequenti anche se non con cadenza settimanale. Ammetteva che nei momenti di ira, se la prendeva con gli oggetti: dichiarava così di aver rotto il coperchio di una biscottiera, di aver lanciato la scatola contenente i farmaci giù dal balcone.
Ammetteva infine, il peggioramento della situazione famigliare negli ultimi due anni. Riferiva che lui stesso prima del Natale 2014, aveva inviato alla moglie una lettera tramite un legale, per chiedere la separazione alla quale a quel tempo sua moglie si era opposta.
Ammetteva di aver in qualche occasione rotto i giochi dei bambini solo perché erano sparsi ovunque per la casa.

Spiegava che le sue reazioni volente erano da ricondursi alle condotte provocatorie di sua moglie che lo istigava (mi tirava fuori dalla grazia di Dio).

4. <u>La responsabilità penale</u>

Così sinteticamente ricostruita la presente vicenda processuale, deve ritenersi provata la responsabilità penale dell'imputato per i fatti di cui al capo A) limitatamente al figlio minore M e per quelli di cui al capo B) posti in essere nei confronti della ex moglie, sig.ra N. ; deve invece essere assolto per le imputazioni di cui al capo A) con riguardo la sig.ra M con la formula perché il fatto non sussiste.
Com'è noto il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, per lo più commissivi, ma anche omissivi, che determinano a carico di altri sofferenze fisiche e/o morali e che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo, risolvendosi in una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa (cfr. Cass. 22850/2007).
Si tratta di fatti avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa quella di ledete l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo e, cioè, di infliggere abitualmente sofferenze. Conseguentemente, ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa in esame, occorre che il soggetto attivo abbia posto in essere una serie di condotte vessatorie, idonee a cagionare sofferenze alla persona convivente tanto da imporre alla stessa un intollerabile regime di vita materiale e morale.
Il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste dunque, quando la condotta posta in essere dal suo autore sia espressione di un'*abituale prevaricante supremazia"* nei confronti della vittima.
Con il termine *"maltrattare"* previsto dall'art 572 cp si intende una condotta idonea a ledere l'integrità fisica e psichica della persona offesa, tale da cagionare un grave e perdurante stato di ansia e di paura nella vittima del reato.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25183/2012) integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famigEa, E compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morah, reaHzzati in momenti successivi.
Pertanto, la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio non integra il reato in questione (cfr. Cass. 45037/2010).
A tal fine ciò che rileva è l'abitualità della condotta che caratterizza ed 'unifica' i diversi atti vessatori, avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.
Abitualità che, peraltro, non significa che per la configurabilità del reato occorra un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti che siano, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, proprio in ragione della natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito.
Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche o morali, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (cfr. Cass. 9923/2011). Dunque, ai fini della sussistenza del dolo dei maltrattamenti non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità, né che sussista il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto a tali sofferenze in modo continuo ed abituale.
Il dolo del reato, in altri termini, consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va progressivamente realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere altre volte: sicché tali singole sopraffazioni, realizzate in momenti successivi, risultano

collegate da un nesso di abitualità ed avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale della vittima.
L'insieme delle risultanze della ampia attività istruttoria consente di ritenere provato il reato di maltrattamenti nei confronti del figlio minore M
Costituiscono prova dei fatti di cui all'imputazione le dichiarazioni rese della persona offesa M. F. nonché quelle rese dalla madre riscontrate dalle convergenti deposizioni di tutti i testi escussi.
Com'è noto nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare a condizione che la sua deposizione, non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, sia stata dal giudice ritenuta attendibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo (Cass. pen., sez. V, 3 novembre 1992, Lucacci).
La deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere infatti assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità, (cfr. Cass. 6910/1999).
Ciò detto, la giurisprudenza richiede che la deposizione della p.o. sia vagliata con maggiore attenzione quando la stessa è costituita parte civile in ragione dell'interesse anche economico alla condanna di cui la stessa è portatrice.
Pur applicando i rigorosi parametri di valutazioni richiesti univocamente della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione deve ritenersi univocamente provato che M. è stato maltrattato dal padre per lungo tempo e che tale condotta è cessata nei suoi confronti solo dopo la fine della relazione con la madre e l'abbandono della casa coniugale.
Risulta univocamente dalle deposizioni di tutti i testi assunti che il sig. F era persona facile a scatti d'ira e soggetta ad improvvisi sbalzi d'umore, incentrato essenzialmente su se stesso ed incurante dei bisogni altri, anzitutto quelli dei figli e poi non seguenti, di quelli della moglie.
Con estrema facilità nei momenti d'ira, era solito prendere gli oggetti che trovava a portata di mano e gettarli ovunque non risparmiando nemmeno i

giocattoli dei bambini i quali avevano imparato a nasconderli, portandoli dai vicini o a casa dei nonni.
M nel corso del suo esame, ha raccontato di una situazione famigliare non più sopportabile, carica di tensioni e di paure per la reazione del padre.
M ha riferito che suo padre non lo aiutava mai nei compiti e che anzi se la prendeva con lui perché ci metteva troppo a fare i compiti (ndr : nonostante i problemi di dislessia accertati in capo al ragazzo) urlando ed inveendo.
E' altresì emerso che nel corso degli ultimi due anni di convivenza dei coniugi, a < causa dell'acuirsi della crisi di coppia, l'imputato aveva posto in essere comportamenti violenti non più solo contro gli oggetti ma anche nei confronti delle persone.
M ha raccontato in special modo di due episodi: nel primo ha riferito che il padre, in un momento di rabbia lo aveva spinto contro il muro facendogli picchiare la testa contro un quadro che era poi caduto e che in un'altra occasione, sempre in un momento di rabbia, lo aveva preso a calci e gli aveva tirato degli schiaffi. Ha ricordato del profondo dolore che provava al fianco a causa delle botte che gli aveva dato suo padre anche se il dolore più grande è quello della ferita psicologica che M si porta dentro e che ancora oggi, non riesce adeguatamente ad esprimere e a rielaborare.
M riferiva di aver chiesto sia pur inutilmente alla mamma di accompagnarlo dai Carabinieri in seguito ai fatti occorsi nel mese di ottobre 2015 perché voleva che si intervenisse e che si ponesse un limite a quanto accadeva nella sua famiglia spiegando che non bisogna aspettare quando accadono cose più gravi.
Tutte le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologici che hanno avuto in carico la coppia F N nonché gli educatori del centro anti-volenza; hanno messo in evidenza negativamente la dinamica disfunzionale esistente tra l'odierno imputato e la moglie che da un lato segnalava la violenza morale e fisica del marito dall'altro lo giustificava riconducendo tale condotta all'espressione di una patologia psichica di cui a suo parere, soffriva il marito, persistendo nel tenere unita quella che ormai non aveva più i caratteri di una sana e costruttiva famiglia.
Tutti gli specialisti che hanno avuto in carico in nucleo hanno stigmatizzato negativamente le condotte della sig.ra N. assai pregiudizievole per la serena crescita dei figli censurando anche l'omertosa scelta di non comunicare

tempestivamente al servizio sociale quanto posto in essere dal marito nei confronti di M nel mese di ottobre 2015.
Si aggiunga che l'imputato nel corso del suo esame non ha mai negato le condotte violente agite in casa e nei confronti del figlio come contestate limitandosi a giustificarle asserendo che la sua condotta derivava dalla mancanza di considerazione nei suoi confronti.
Sulla base di quanto esposto deve dunque, ritenersi che l'imputato abbia posto in essere per anni, nei confronti del figlio M. una condotta maltrattante caratterizzata sia da violenza morale sia da violenza fisica nei suoi confronti con la consapevolezza di porre in essere condotte illecite avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale della vittima.
Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione è configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti dei minori non solo quando gli stessi siano destinatari della violenza agita ma anche quando gli stessi siano involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita) quando proprio l'abitualità delle condotte abbia cagionato uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.
Nel caso di specie, è emerso come dato pacifico nel processo che il sig. R abitualmente, ossia quasi quotidianamente aveva violenti litigi con la moglie e che gli stessi creavano enorme sofferenza e disagio a M il quale più volte, è stato portato dalla madre al P.S. per i più svariati dolori che altro non erano che somatizzazioni del disagio interno che provava e più volte ebbe a lamentarsi con la madre della sua decisione di non interrompere la relazione con il padre permettendo così che quel clima familiare nefasto ed altamente pregiudizievole per lui si protraesse.
Con riferimento poi agli episodi violenti posti in essere direttamente nei confronti di M originati dalla mancata osservanza da parte dello stesso delle richieste del padre (episodio occorso nel mese di ottobre 2015) deve precisarsi che in nessun caso può essere accettato l'uso della violenza del genitore a scopi educativi.
In proposito, deve ricordarsi il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti.

Inoltre, in nessun caso la meta educativa quale risultato di armonico sviluppo di personalità può essere raggiunto utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice in origine, (cfr. Cass. 4904/1996).
Sussiste altresì l'aggravante contestata, essendo stato accertato che il reato è stato posto in essere nei confronti di un minore.
Deve invece escludersi che sussista il reato di maltrattamenti nei confronti della sig.ra N-
Delle risultante istruttorie in atti è emerso che la dinamica della coppia E N. era caratterizzata da anni da una accesa conflittualità essenzialmente riconducibile alla diversità caratteriale e all'incapacità di gestire con modalità alternative alla violenza, il conflitto.
E' emerso poi quale dato acquisito al processo che tale conflittualità era una costante e reciproca modalità di espressione di un rapporto connotato da violenza morale, da sopraffazione, da derisione, da sottovalutazione, da svalutazione costante agita di fronte ai figli da parte dei genitori incuranti della loro sofferenza e sorretta dall'unico e univoco bisogno di scaricarla immediatamente.
Tale dinamica assurta a connotato del loro rapporto esclude *ab origine* la configurabilità del reato di maltrattamenti non potendosi trovare nella relazione di coppia per come emersa all'esito dell'istruttoria, un sopraffattore ed una vittima.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione il reato di maltrattamenti è configurabile quando l'agente con la propria condotta abituale pone in essere una sopraffazione sistematica e programmata della vittima oggetto di atti di disprezzo e di costante umiliazione.
Nel caso di specie, pet quanto esposto, non si ravvisa l'elemento oggettivo del reato.
Con tale affermazione non si vuole tuttavia negare la fondatezza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra N. in sede dibattimentale: quando dalla stessa
affermato è certamente vero in quanto riscontrato dalle numerose dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. Ciò detto, la lettura convergente delle dichiarazioni resa dalla stessa e così del personale qualificato che ha avuto in carico il nucleo famigliare nonché dei testi a difesa consente di leggere i comportamenti dal sig, F e dalla N. come espressione di

una dinamica patologica della loro relazione di coppia caratterizzata da violenze in specie morale in alcuni casi fisiche, essenzialmente reciproche.
Esclusa la sussistenza del reato di maltrattamento, deve procedersi alla riqualificazione delle condotte violente riferite dalla sig.ra N. a suo danno entro
le fattispecie di cui agli artt. 612 cp e 581 cp.
Le risultanze istruttorie permettono di ritenere integrato sia il reato di percosse sia quello di minaccia posti in essere dall'imputato ai danni della sig.ra N perfetto anche nell'elemento soggettivo sussistendo la volontà dell'imputato di percuotere la moglie con schiaffi o spinte e di minacciarla.
Le risultanze istruttorie provano poi la sussistenza del reato di lesioni commesso dal sig. F ai danni della sig.ra N in data 15.11.2015.
La sig.ra N nel corso della sua deposizione, ha riferito infatti, di essere
stata colpita dall'imputato il quale nel corso di una lite avvenuta nel mese novembre 2015 con oggetti ed in specie con un bastone.
Le convergenti dichiarazioni di tutti i testi escussi riscontrano la fondatezza del suo narrato.
Il certificato di P.S. rilasciato dall'Ospedale di : in atti prova la sussistenza delle lesioni diagnostiche giudicate guaribili in giorni 10 e la piena compatibilità delle stesse con il racconto della persona offesa.
Il reato in esame è perfetto anche quanto all'elemento soggettivo. E' evidente dall'esame della condotta complessivamente tenuta dall'imputato, la coscienza e la volontà di ledere la persona offesa le cui lesioni non possono in alcun modo ritenersi colpose essendo evidente la volontà di offendere l'integrità fisica della moglie.
La ritenuta insussistenza del reato di cui al capo A) con riferimento alla sig.ra NJ importa l'esclusione dell'aggravante di cui all'art 577 n 1 cp.

5. <u>Il trattamento sanzionatolo.</u>

L'imputato merita la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art 62 bis cp in ragione della correttezza della condotta processuale.
Sul punto deve valutarsi in termini positivi la presenza costante alle udienze, la correttezza della condotta tenuta in aula e la decisione di sottoporsi ad esame non negando i fatti violenti dallo stesso posti in essere.

I fatti per come accertati possono ritenersi esecutivi del medesimo disegno criminoso essendo stati commessi nel medesimo spazio temporale. Per tali ragioni, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione ex art 81 cpv cp.
Passando al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri di cui all'art 133 cp, della personalità dell'imputato e della reiterazione per lungo tempo della condotta maltrattante, equo applicare all'odierno imputato la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
La pena è stata così determinata: pena base per la fattispecie di cui al capo a) ritenuta più grave: anni 2 ; ridotta per le generiche alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ; aumentata per la continuazione con i reati di percosse, minaccia (per la riqualificazione del capo A) e lesioni di cui al capo B) così da ottenere la pena finale sopra indicata.
L'imputato merita la concessione della sospensione condizionale della pena. L'avvenuta separazione tra i coniugi e l'intervenuta cessazione della convivenza tra gli stessi consente di formulare una prognosi favorevole in ordine alla capacità del Paraci di astenersi per il futuro dalla commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.
L'incensuratezza dell'imputato evincibile dal casellario giudiziale consente permette di disporre la non menzione sul casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

6. <u>Le conseguente civili</u>

Quanto all'azione civile, esercitata dalla sig.ra N quale legale rappresentante del figlio minore, sulla base del tenore della decisione deve ritenersi accoglibile la domanda risarcitoria per la cui liquidazione, come richiesto, si rimanda le parti avanti al Giudice civile.
Non v'è dubbio che la costituita parte civile abbia patito un danno quale diretta conseguenza dal reato così come accertato, per la cui liquidazione in assenza di prove sufficienti per la quantificazione, deve necessariamente rimettere la tessa avanti al giudice civile.

Ai sensi dell'art 538 cpp, l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano in €

1334,00 oltre IVA, CPA, e 15 % rimborso spese forfettarie.

Visto l'art 544 co. 3 cpp, tenuto conto della complessità della vicenda, riserva in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art 530 pp

Visti gli art 533 -
535 cpp
P.Q.M.

DICHIARA

F. G responsabile del reato di cui al capo A) nei confronti di E M e dei reati di cui agli artt. 581, 612cp così riqualificato il reato di cui al capo A) nei confronti di N E e del reato di cui al capo B) e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cp, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Visti gli art 538 cpp condanna F G a risarcire il danno subito dalla parte civile e rimanda le parti avanti al giudice civile per la esatta quantificazione.
Visto l'art 541 cpp condanna l'imputato al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte civile che si liquidano € 1.334,00 oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese forfettarie.
Visto l'art 544 co. 3 cpp riserva in giorni 60 per il deposito della motivazione.

5.10.2018

Il Giudice
Dott.ssa Sara

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Manuela D'ANNA

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 666/16 R.G. Trib.

N. Memoriale
SENTENZA N, 1036/2019

N. 2587/15 Notizie di Reato
Notificato all'imputato

il

al difensore

il

Visto del P.G,

il

Passata in giudicato

il

li Giudice monocratico di Pavia

Dott. Luigi RIGANTI

all'udienza pubblica del 18 giugno 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A E A, nato in Egitto il 70. residente a

Trasmessa copia a! P.M come comunic. della irrevocabilità della sentenza ex artt. 27 e 28 D.M 334/89

il
SCHEDA il

- Libero presente-

Assistito e difeso di fiducia dall'avv.

assente e sostituito ai sensi dell'art. 97 IV co. c.p.p.

Campione Penale

n°

dall'Avv.

Reg. Corpi di reato

IMPUTATO

A. Del reato p. c p. dall'art. 572 comma primo c.p. poiché, con cadenza abituale, sottoponeva la moglie LW. ad atti di violenza fisica e psicologica descrivendola come inutile" incapace di fare le faccende di casa e ad educare i figli, percuotendola con schiaffi, strattonamenti. lanciandole contro piatti, tirando per aria il tavolo, impedendole di non ricevere nessuno in casa e di non avere il collegamento ad internet (nonostante sia necessario per l'educazione scolastica dei figli e per l'apprendimento dell'italiano): cosi sottoponendola moglie ad una situazione di abituale sofferenza, Fatti commessi in dal 2003 al 2007; dal novembre 20]0 al febbraio 2015 c dall'8 agosto 20li ad ottobre 2015 mese di ottobre -con raggravante (dal mese di ottobre 2013 — data dell'entrata in vigore della nonna) di aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni, che assistevano ai maltrattamenti verso la madre? E M nato il 2003 e A E__. Y nata il 2006

Del reato p. e p. dall'art. 572 comma primo, 61, n. 11 *quinquies)* c.p. poiché, con cadenza abituale, sottoponeva A EY nato il 2003 ad atti di violenza fisica e psicologica, denigrandolo e percuotendolo se prendeva un voto scolastico non soddisfacente (veniva picchiato con il righello sulle mani, sui collo, sul viso c sul braccio) , se non tagliava le unghie (veniva picchiato con il righello sull'unghia non tagliata bene) , se si comportava in modo comunque non consono a quanto stabilito dal padre (veniva percosso anche con la cinta) cosi sottoponendolo ad una situazione di abituale sofferenza. specie considerata la sua tenera età.

Fatto commesso successivamente a] 2004 c fino ad ottobre 2015 con l'aggravante (dal mese di ottobre 2013 - data dell'entrata in vigore della nonna) di aver commesso il fatto in danno del figlio minorenne A E M nato il 2003. B) Del reato p. e p. dall'art. 572 comma primo, 61, n. II quinquics) c.p. poiché, con cadenza abituale, sottoponeva A E Y nata il 2006 ad atti di violenza fisica e psicologica, denigrandola c percuotendola in plurime occasioni (con il righello sull'unghia se non tagliava le unghie come preteso, se non indossava il velo (nonostante non abbia ancora raggiunto la pubertà e quindi non sia necessario fuso del velo) Fatto commesso successivamente al 2007 e fino ad ottobre 2015 -con l'aggravante (dal mese di ottobre 2013 - data dell'entrata in vigore della

norma) di aver commesso il fatto in danno della figlia minorenne A L Y nata il 2006 B)del delitto p. e p. dagli 582, 585, 576 nr 5 c.p. poiché, in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. capo A) percuoteva la moglie EW scagliandole un piatto sulla fronte cosi cagionandole lesioni "contusione cranica con FLC superficiale alla fronte ecchimosi labbro superiore" giudicate guaribili in giorni 5. Fatto commesso in 10 febbraio 2015.

PARTE
CIVILE

LW nata in Egitto il 78. in proprio e in qualità di legale rappresentante (genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale) dei figli minori A E M nato a il 2003 e A E Y nata a il 2006. tutti residenti a elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rappresentata e difesa dall'Avv. .
assente Con l'intervento del P.M.
Dott.ssa Roberta Villa Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per lutti i capi di imputazione a lui ascritti e uniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, ritenuti più gravi i capi b) e c) e non

concesse le attenuanti generiche chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 dì reclusione".

Il difensore della parte civile: Chiede

che l'imputato A E A nato in Egitto il 1970 venga dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti (di cui agli artt. 572 comma 1 in danno di W E con I aggravante delia violenza assistita da parte dei figli minori - art. 572 comma 1, 61 n. 11 quinquies in danno dei figli minori A E M e A E Y - artt. 582, 585. 576 n. 5 c.p) e che venga pronunciata nei suoi confronti la condanna alle pene che saranno ritenute di Giustizia;

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa inequivocabilmente la prova della condotta di prevaricazione sistematica dell'imputato sia nei confronti delia moglie che nei confronti dei figli. Tale clima di oppressione è sufficiente a ritenere pacificamente integrato il reato di maltrattamenti. La Certe di Cassazione con la recente sentenza n. 35975/2015 ha ribadito che dal riconoscimento della responsabilità per maltrattamenti deriva l'automatica dimostrazione delle conseguenze cannose subite dalla vittima del reato sul piano morale, senza che esse necessitino di un'autonoma prova.

Pertanto si chiede che l'imputato venga condannato a! risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile e dai figli minori, quantificati in complessivi Euro 60.500,00 (di cui € 500,00 por le lesioni subite dalla signora E W.

La sottoscritta Avv. chiede che venga riconosciuta alla parte civile altresì una provvisionale in misura non inferiore ad Euro 40.500,00 (di cui € 15.000,00 ciascuno per i maltrattamenti subiti dai minori A E M e A E Y ed €

10.500,00 per i maltrattamenti e le lesioni subite dalla siq.ra WE.

Il sottoscritto difensore chiede altresi che il sunnominato imputato venga condannato alia rifusione delle spese di costituzione di parte civile e difesa, come da nota allegata.

Il difensore dell'imputato: "chiede sentenza di assoluzione ex art. 530 li co. c.p.p.; in subordine la derubricazione del capo b) in un abuso di mezzi di correzione e capo d) derubricazione in lesione colposa. In ulteriore subordine, attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge ove concedibili".

Con decreto del 4/3/2016 il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio di A E A davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere dei reati di cui alla contestazione.

Aperto il dibattimento con l'imputato presente e dapprima sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e in seguito libero presente e la presenza e la costituzione di parte civile della persona offesa E W in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti dei figli minori A E S M e A E S Y , dopo l'indicazione dei fatti da provare venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sentiti i testi del Pubblico Ministero, della parte civile e della difesa dell'imputato ammessi, esaminato l'imputato e infine, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., sentito il figlio minore della coppia E M

Al termine dell'istruzione, il Pubblico Ministero, la difesa della parte civile e il difensore dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

E' stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato A E A in ordine ai contestati reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie E W e di maltrattamenti nei confronti dei figli A E M e A E Y

La prova emerge dalle dichiarazioni rese da E W , F I P C E F A , S N ,B T , A R,U *A*
B AIFSA , E E E. S M , S M, E. S M A M, A E
K, C M e dalla documentazione inserita nel fascicolo dibattimentale.

E W ha raccontato di essersi sposata con A E *A* nel 2003. Nello stesso anno ella venne in Italia già incinta e nacque il primo figlio della coppia A E M . La seconda nacque in Italia *e* il terzo in Egitto.

Il rapporto non fu semplice sin dall'inizio, un po' perché il matrimonio era stato combinato dalle famiglie, un po' perché il marito mostrò subito di avere un carattere difficile. Già in Egitto A E A cominciò ad avere degli atteggiamenti aggressivi verso di lei, cercando d'imporle i modi dell'abbigliamento e in un caso, dopo averla offesa per motivi futili, la picchiò e la chiuse in casa. A seguito di quell'episodio intervennero i parenti ed egli promise che in Italia l'avrebbe trattata bene.

Invece, una volta giunta la famiglia in Italia e sistematasi a A E A iniziò immediatamente a lamentarsi di ogni lavoro che ella facesse, sia in cucina sia nel campo dell'educazione dei figli, e a volerle imporre ogni condotta dal vestiario alla gestione dell'intera vita dove le sue personali esigenze dovevano essere sempre soddisfatte per prime, anche a scapito delle necessità dei figli.

A E A s'innervosiva subito per motivi stupidi come il frullatore non immediatamente lavato ma appoggiato nel lavandino o per la posizione del velo indossato dalla donna e in talune occasioni la situazione degenerava così tanto che giungeva a picchiarla

La picchiava con la cintura o la schiaffeggiava sulla faccia oppure anche la spingeva a terra.

Nelle violenze fisiche trascendeva una volta ogni tre o quattro mesi ma gli insulti erano quotidiani, continui e legati al controllo che gli ossessivamente voleva avere su ogni comportamento della donna e al fatto che egli la riteneva una cattiva moglie e una cattiva madre.

Nel 2007 vi fu una violenta rottura matrimoniale e il marito rientrò in Italia da solo. Poi riscese in Egitto e si risposò con un'altra donna.

Quando A E A divorziò dalla seconda moglie, E W tornò con lui e nel mese di novembre 2010 la famiglia si spostò nuovamente in Italia, sempre a

A E *A* continuava però a voler intervenire su ogni aspetto della vita della moglie, dal vestiario al tenere chiusa o aperta la finestra, finendo sempre per incendiarsi e, nei casi più gravi, nel picchiarla per motivi di contrasto davvero irrilevanti.

Anche nei confronti dei figli A E A aveva il medesimo atteggiamento e una volta picchiò violentemente M sulla nuca sino a farlo diventare rosso e blu perché una mattina aveva sbagliato a lavarsi in occasione del Ramadan.

Diverse volte il padre punì con violenza il figlio colpendolo con la cintura. Ciò avveniva se gli insegnanti riferivano di qualche sua difficoltà scolastica o si accorgeva che aveva le unghie non pulite o tagliate male.

Succedeva la stessa cosa anche nei riguardi della figlia quando non si lavava per la preghiera nel modo corretto o per ogni minima mancanza. In tali casi il padre giungeva anche a picchiarla con dei calci ma più spesso usava il righello, soprattutto per le mani.

Secondo A E Ai bambini andavano picchiati tutti i giorni per educarli bene. Li colpiva anche con la cintura e con gli schiaffi. Se la moglie si frapponeva, colpiva anche lei.

L'uomo picchiava i figli molto più spesso di quanto picchiasse la moglie ma non mancava mai di condire tali punizioni con espressioni sprezzanti dirette alla moglie e alla sua incapacità di educare i bambini.

Le dava poi sempre dell'ignorante e della puttana.

Il marito lasciava poi E W senza soldi, perché faceva egli stesso la spesa e, nei casi in cui la faceva la donna, le consegnava la somma esatta che le serviva o pretendeva la restituzione dell'intero resto.

La lasciava senza carica telefonica, senza internet e le impediva di imparare l'italiano, pur essendo la donna laureata in matematica.

Non le consentiva poi di parlare o di frequentare estranei e giunse a isolarla non solo dalle poche amiche che aveva ma dai suoi stessi genitori, tagliandole ogni comunicazione

All'inizio la coppia usciva ma progressivamente A E A andò a esercitare un controllo così certosino sulla donna durante le passeggiate familiari in relazione a qualunque suo comportamento che le uscite di casa divennero anch'esse un tormento.

La donna sopportava perché aveva paura che il marito, avendo il passaporto italiano così come i figli, potesse rimandarla in Egitto da sola, senza di loro.

Si vergognava poi all'idea di farsi visitare per aver subito violenze dal marito e di dover dichiarare in pubblico tale situazione.

Nel periodo in cui la coppia rimase in Egitto ed egli si risposò, tra il 2007 e il 2010, ella ebbe invece la forza di denunciarlo, conoscendo bene come agire all'interno del proprio paese ed essendo costretta dal fatto che il marito portò via da casa per diversi giorni il figlio maggiore ancora piccolo, senza dirlo al coniuge.

L'episodio finale avvenne 1'11 febbraio 2015 allorquando, durante una discussione sull'andamento scolastico dei figli, A E A si alterò enormemente e, a un certo punto, prese un piatto e lo lanciò contro la moglie, colpendola alla fronte e facendola sanguinare copiosamente.

Il giorno dopo E W si recò in ospedale per farsi visitare presso il reparto di pronto soccorso e là le fu rilasciato un certificato ora in atti e poi presentò la denuncia che ha dato inizio al presente giudizio.

A marzo II marito lasciò l'abitazione familiare ma pretese di rientrarvi ad agosto, ricominciando subito a insultare e a minacciare la moglie separata. La donna chiamò i carabinieri. L'8 settembre 2015 vi fu la prima udienza di separazione tra i coniugi.

Nel corso del proprio esame l'imputato ha negato ogni addebito accusando la moglie di essere una donna pigra.

Nel corso della sua audizione protetta, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 195 c.p.p., il figlio più grande della coppia A E M, nato nel 2003, ha raccontato che il padre era una persona violenta, che picchiava lui e la sorella con un righello flessibile sulle mani quando non facevano i bravi, quando non si tagliavano le unghie, in genere come punizione per le loro mancanze.

Il padre ebbe però una escalation di aggressività perché iniziò a picchiare i figli sempre più spesso e sempre più forte, provocando la reazione della madre in loro difesa.

Ha affermato che il padre negava alla madre l'uso del telefono e non faceva usare il computer in famiglia.

Ha dichiarato poi che il padre non li faceva uscire tanto di casa, anche perché era contrario a tali iniziative.

Ha infine rammentato l'episodio del piatto scagliato in faccia alla madre dal padre

Nel corso dell'audizione A M ha espressamente perdonato il padre per le condotte violente che aveva adoperato nei suoi confronti.
La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale della narrazione delle persone offese dei reati maltrattamenti e lesioni, che hanno tentato di non infierire sul congiunto - soprattutto il figlio con una narrazione pacata e non esagerata e astiosa dei suoi comportamenti e con il conferimento di un vero e proprio perdono - conferiscono piena credibilità al corpo delle dichiarazioni rese da E W in ordine alle vessazioni, alle molestie, alle ingiurie e alle percosse ricevute da A E A durante il matrimonio, così come di quelle ricevute dai figli M e A E Y.

Le dichiarazioni della moglie E W. sia quelle che descrivono fatti, sia quelle che descrivono il proprio stato d'animo, superano ampiamente il vaglio di attendibilità, da un lato perché prive di contraddizioni interne (anzi del tutto coerenti con il contesto di fatto descritto) e dall'altro perché sono confermate da numerosi riscontri.

Il riscontro concreto e decisivo che supporta le parole di E W , dal quale emerge con chiarezza che effettivamente A E A ha tenuto per anni un comportamento gravemente oppressivo nei confronti della propria moglie e dei propri figli, determinato da un'inestirpabile concezione autoritaria della famiglia, è costituito dalla concorde testimonianza del figlio A E M chiamato a testimoniare dal giudice e non
dalle parti inaspettatamente a istruttoria decisamente avviata - che ha confermato come l'atteggiamento ordinario di A E A nei confronti dei

propri familiari fosse sempre quello della violenza, dell'aggressione e dell'umiliazione.

Il ragazzo in sostanza ha dato conto delle condotte gravemente aggressive continuamente manifestate da A E A nei confronti della moglie E W e dei figli.

Va poi considerato come inoppugnabile riscontro anche il certificato medico relativo alle lesioni provocate 1'11/2/2015 a E W da A E A , furioso e fuori di sé a causa della situazione familiare che sfuggiva al suo stretto controllo.

E stata quindi, come si è detto, comprovata 1'esistenza delle violenze fisiche, delle espressioni ingiuriose, dei comportamenti ossessivi e angoscianti, della vera e propria saturazione assillante di pressioni e costringimenti operati da parte di A E A nei confronti della moglie E W e nei confronti dei figli A E M e A E Y nonché dello specifico episodio lesivo contestati al capo D) in danno di E W

La reiterazione di episodi di aggressione, minaccia, ingiuria e umiliazione subiti da E
W e nei confronti dei figli A E M e A E Y per l'intero periodo di convivenza esclude che i fatti considerati possano essere considerati episodi isolati e a sé stanti di violenza, ma, al contrario, permette di riconoscere in loro quel requisito di sistematicità e abitualità prevaricatoria necessariamente richiesto dall'art. 572 c.p. per integrare il contestato delitto di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto di convivenza familiare di lunga durata.

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pienamente provata la colpevolezza dell'imputato in relazione ai contestati reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie E W e di maltrattamenti nei confronti dei figli A E M e A E Y , sussistendone gli estremi oggettivi, l'elemento soggettivo e le circostanze aggravanti contestate.

I reati sono stati compiuti in esecuzione di un medesimo, evidente disegno criminoso.

A favore dell'imputato militano condizioni di vita individuale che possono giustificare nei suoi confronti il riconoscimento della sussistenza delle

circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti ma la gravità delle condotte contestate e accertate, impedisce che la pena da irrogare possa attestarsi ai livelli minimi edittali.

Richiamati i criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., l'imputato A E A va condannato all'equa pena di anni tre di reclusione (pena base anni xxx di reclusione in relazione al reato più grave ritenuto come tale il reato di maltrattamenti contestato al capo a) dopo il giudizio di comparazione ed equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, aumentata ad anni tre di reclusione ex art. 81 cpv. c.p. in ragione di di reclusione in relazione al reato di maltrattamenti in danno del figlio A E. S M contestato al capo B), di di reclusione in relazione al reato di maltrattamenti in danno della figlia *A* E S Y contestato al capo C) e di di reclusione in relazione al reato di lesioni in danno della moglie contestato al capo D).

Alla pronuncia consegue per legge la condanna di A E A al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti dei figli minori A E S M e A E Y che ne ha fatto domanda, danni da liquidarsi in separata sede civile, assegnando alla parte civile in proprio una somma provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000 e la somma di euro 8.000 ciascuno nella qualità di esercente la potestà genitoriale per i due figli minori in ragione sì del lungo arco temporale che viene in considerazione nel presente giudizio e tenendo conto dei profondi mutamenti nelle abitudini di vita ai quali, con i propri comportamenti, A E A ha costretto
le persone offese ma anche del fatto che tra le parti da lungo tempo non vi sono contatti dannosi contatti.

L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti dei figli minori A E S M e *A* E S Y , liquidate come in dispositivo ponendo le spese a carico dell'Erario, essendo anche l'imputato ammesso al patrocinio dello Stato

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
dichiara A E S colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciuta la sussistenza
delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

dichiara A A E S tenuto al risarcimento dei danni causati alla parte civile W E M E E in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti dei figli minori E S M eAES Y , danni da liquidarsi in separata sede civile

Assegna alla parte civile W E M E F in proprio la somma provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000 e la somma di euro 8.000 ciascuno nella qualità di esercente la potestà genitoriale per i due figli minori

Condanna A A E S al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile W E M E E in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti dei figli minori A E S M e A E S Y, che liquida in complessivi euro 50000 per onorario di avvocato, oltre alla maggiorazione del 15%, ponendo le spese a carico dell'Erario

Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia

Pavia 18 Giugno 2019

Luigi Riganti

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Gio Andrea
Depositato in cancelleria
il 16/9/19
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Il giudice

Notificato all’imputato

il

al difensore

il

Visto del P.G.

il

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al
P.M come comunic.
della irrevocabilità della
sentenza ex artt. 27 e
28 D.M 334/89

il

SCHEDA il

Campione Penale

n°

Reg. Corpi di reato

n°

SENTENZA N. 1042/2019

N. 1490/18 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1538/18 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott. Luigi RIGANTI
all'udienza pubblica del **18 giugno 2019** ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
LA PL nato a il 65, domicilio
dichiarato in
- Libero, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, divieto revocato oggi 18.06.2019, assente- Assistito e difeso d'ufficio dall'avv. , assente e sostituito dall'avv. ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

IMPUTATO

1) de! reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, anche dopo essersi separato legalmente dalla moglie e continuando a convivere con lei nella casa familiare sita in maltrattava P M P, offendendone il decoro c la dignità c ponendola in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile, ponendo in essere le seguenti condotte reiterate;

- la aggrediva con frequenza mensile colpendola con sberle e calci (dagli inizi del matrimonio-1992- sino al 2014)

- con frequenza settimanale la aggrediva colpendola con schiaffi, specialmente allorquando la donna si rifiutava di acquistare per suo conto le sigarette c il vino così facendolo innervosire; (dal 2014)

- ogni volta che la dorma osava contestarlo, ovvero evidenziare qualche suo errore, la offendeva rivolgendole tali espressioni: *"SEI UNA PUTTANA, UNA TROIA. ME LO DEVI PRENDERE IN ROCCA SE VUOI FARE QUELLO CHE VUOI SEI UNA DEFICIENTE E NON CAPISCI NULLA"* (dal 2014);

- all'esito di un ennesimo litigio scaturito per la situazione di crisi economica familiare, dopo averla ulteriormente insultata la aggrediva sferrandole pugni alla nuca e alla schiena (episodio del 29.09.2014);

- dopo aver ricevuto una telefonata dalla sorella che lo informava della morte del padre, pretendeva che la moglie gli desse dei soldi per acquistare un biglietto per e pernottare in albergo c al

rifiuto della stessa, motivato dalla carenza di soldi, la aggrediva con sberle e pugni (episodio del 05,01.2018);

- perché non aveva comprato le sigarette e accusandola di averlo fatto di proposito, la minacciava prendendo un coltello da cucina c mimando il gesto di accoltellarla; poi 1 aggrediva dandole sberle c pugni su tutto il corpo e anche all'occhio sinistro, tirandole i capelli e mettendole le mani in bocca per tirarle le labbra; nell'occasione veniva morso al dito dalla donna e continuava a usarle violenza afferrandole nuovamente i capelli, sbattendola a terra e dicendole che se non fosse andata a comprare le sigarette l'avrebbe ammazzata, continuando al contempo a sferrarle pugni al fianco sinistro, così cagionandole le lesioni di cui al capo 2) (episodio del 25.02.2018);

-anche dopo essersi allontanata di casa e trasferita a casa della madre, la intimidiva telefonandole e dicendole che T avrebbe raggiunta anche li; (episodio del 3,03.2018)
In dal 1992 con condotta perdurante

2) del reato p. e p. dall'art 582-585 in riferimento all'art. 576, 61 nr. 2 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui sub l), cagionava a P M P lesioni personali TRAUMATISMO DI SEDI MULTIPLE- ECCHIMOSI ORBITARIA SINISTRA" giudicate guaribili in giorni 15

In in data 25.02.2018

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Villa

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "ritenuto che i fatti di reato debbano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, e ritenuto più grave il fatto di cui al capo 1), concesse le attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, chiede la condanna alla pena di mesi 11 di reclusione"

Il difensore dell'imputato: "chiede in principalità non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta remissione di querela esclusa l'aggravante contestata. Chiede assoluzione per il reato di cui al capo a) perché il fatto non costituisce reato. In subordine in caso di condanna, considerate le provocazioni poste in essere dalla persona offesa come attenuanti, chiede il minimo della pena e in considerazione del rito scelto, attenuanti generiche e doppi benefici di legge"

Con decreto del 7/6/2018 il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio immediato di L La P davanti al

Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere del reato di cui alla contestazione.

Costituite le parti il dibattimento con l'imputato dapprima sottoposto alla misura del divieto d'avvicinamento, poi libero presente e in seguito libero assente, l'imputato in uno con il proprio difensore chiedeva che si procedesse con rito abbreviato, condizionato all'audizione della persona offesa. Il giudice ammetteva il rito abbreviato alle condizioni indicate e acquisiva il fascicolo delle indagini preliminari.

Al termine dell'istruzione il Pubblico Ministero e la difesa dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

È stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti e lesioni ai danni di M P P in relazione all'intero periodo di durata del matrimonio.

La prova emerge dalle dichiarazioni rese da M P P , dalle sommarie informazioni rese da M La P e dalla documentazione inserita nel fascicolo dibattimentale.

La persona offesa dal reato M P P ha raccontato del tormentato rapporto vissuto con l'attuale imputato.

M P P ha dichiarato di essere sposata con L La P dal 1992, di essersi separata nel 2014 e di essersi in seguito riconciliata con il coniuge. Dal matrimonio è nato un figlio.

La convivenza non fu insostenibile sin dall'inizio del matrimonio ma solo dal 2006 poiché il marito, avendo perso il lavoro si era dato all'alcool.

Anche in precedenza avveniva che l'uomo la aggredisse con calci e pugni ma con una frequenza mensile che non aveva portato il rapporto alla rottura anche perché la donna si difendeva con gli stessi mezzi.

Quando l'uomo si lasciò andare la situazione si fece intollerabile poiché egli pretendeva di essere servito e iniziò a insultarla giornalmente con epiteti come "puttana" e "troia" e a colpirla con frequenza, soprattutto quando ella si rifiutava di consegnargli il denaro che egli pretendeva per seguire i propri vizi di dipendenza.

Queste condotte avevano portato a separazione tra i coniugi nel 2014 ma la convivenza non si era interrotta.

I comportamenti violenti e aggressivi non erano però mai cessati ma all'inizio del 2018 si aggravarono perché il marito, pur di fatto separato, stava nella casa di famiglia, dedicandosi all'abuso di alcool, non mancava mai di chiedere denaro, in quanto disoccupato e privo di stabile dimora, e continuava nell'abitudine di insultare e di colpire spesso la moglie, soprattutto se ella si rifiutava di consegnare il denaro richiesto.

La situazione raggiunse il parossismo il 25/2/2018 allorquando L La P , aggredì la moglie minacciando di colpirla con un coltello, dandole pugni e sberle su tutto il corpo e sbattendola a terra sino a causarle le lesioni con traumatismi in sedi multiple ed ecchimosi orbitaria sinistra della durata di quindici giorni come risultanti dalla documentazione sanitaria acquisita.

La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale della narrazione della persona offesa dei reati di maltrattamenti e lesioni, che non ha minimamente infierito sul congiunto riaccolto in casa dopo la liberazione dalla dipendenza alcoolica e ha narrato i fatti in modo pacato e non esagerato e astioso, conferisce piena credibilità al corpo delle dichiarazioni rese da M P P in ordine alle vessazioni, alle molestie, alle ingiurie e alle percosse ricevute durante la convivenza da L La P

Le dichiarazioni della persona offesa, sia quelle che descrivono fatti, sia quelle che descrivono il proprio stato d'animo, superano ampiamente il vaglio di attendibilità, da un lato perché prive di contraddizioni interne (anzi del tutto coerenti con il contesto di fatto descritto) e dall'altro perché sono confermate da numerosi riscontri.

I riscontri concreti e decisivi che supportano le parole delle persone offese, dai quali emerge con chiarezza che effettivamente L La P ha tenuto per anni un comportamento gravemente oppressivo nei confronti della propria moglie, determinato anche dall'abuso di alcool, sono costituiti dalla testimonianze del figlio M La P , che ha confermato come l'atteggiamento ordinario di L La P nei confronti della propria moglie fosse quello della violenza, dell'aggressione e dell'umiliazione.

Tutti in sostanza hanno dato conto delle condotte gravemente aggressive continuamente manifestate da L La P nei confronti di M P P

Va poi considerato come inoppugnabile riscontro anche il certificato medico relativo alle lesioni provocate il 25/2/2018 a M P P dal La P , furioso e fuori di sé a causa dell'alcool.

E stata quindi, come si è detto, comprovata 1'esistenza delle violenze fisiche, delle espressioni ingiuriose, dei comportamenti ossessivi e angoscianti, della vera e propria saturazione assillante di pressioni e

costringimenti operati da parte di L La F nei confronti di M P P nonché dello specifico episodio lesivo contestato al capo 2) in danno di M P P

La reiterazione di episodi di aggressione, minaccia, ingiuria e umiliazione subiti da M P
P nel corso dei lunghi anni di convivenza matrimoniale esclude che i fatti considerati possano essere considerati episodi isolati e a sé stanti di violenza, ma, al contrario, permette di riconoscere in loro quel requisito di sistematicità ed abitualità prevaricatoria necessariamente richiesto dall'art. 572 c.p. per integrare il contestato delitto di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto di convivenza familiare di lunga durata.

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pienamente provata la colpevolezza dell'imputato in relazione ai contestati reati di maltrattamenti e di lesioni in danno di M F P , sussistendone gli estremi oggettivi e, l'elemento soggettivo.

I reati sono stati compiuti in esecuzione di un medesimo, evidente disegno criminoso.

A favore dell'imputato militano condizioni di vita che consentono il riconoscimento nei suoi confronti della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche vieppiù in ragione della sua avvenuta disintossicazione dall'alcool e dal deciso cambio di passo del suo modo di rapportarsi con la moglie, che ha portato i coniugi a riappacificarsi.

Pertanto, richiamati i criteri di valutazione dell'art. 133 c.p., L La P va condannato all'equa pena di mesi undici di reclusione (pena base due di reclusione in relazione al più grave reato di maltrattamenti di cui al capo 1), diminuita ad anni uno, mesi quattro di reclusione ex artt. 62 bis c.p., aumentata ad anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ex art 81 cpv. c.p. diminuita a mesi undici di reclusione per la scelta del rito.

Alla pronuncia consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

La modifica nelle abitudini di vita e l'abbandono della violenza come metodo di rapporto familiare da parte dell'imputato consentono nei suoi confronti la concessione della sospensione condizionale della pena

P.Q.M.

visti gli artt. 533, 535, 438 c.p.p.
dichiara L La P colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena mesi undici di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Ordina la sospensione della pena come sopra inflitta

Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia

Pavia, 18 giugno 2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL GIUDICE

TRIBUNALE DI „

N. 5335/2016 R.G.N.R.
N. 705/2017 R.G.D.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Sara CIPOLLA

all'udienza del 11.10.2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale n. 705/2017 contro:

L A nato il 1954 ad.
elettivamente domiciliato in

del foro di
'

LIBERO ASSENTE

Difeso di fiducia dagli avv.ti

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall[1] art. 612 bis comma 1 e comma 2 cp., perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava S — con la quale era stato legato da una relazione affettiva — in modo da cagionare a quest'ultima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, da ingenerare in lei un fondato timore per la propria incolumità e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita; in particolare, non essendosi rassegnato alla fine della relazione con B S

continuava a tempestare la donna con telefonate, messaggi (alcuni- dei quali di carattere amoroso ed altri di carattere minaccioso) e lettere, sebbene residente a , si recava a ? e ripetutamente si appostava sotto casa della donna o lungo il tragitto dalla stessa percorso per recarsi al lavoro, insistendo per parlarle di persona o chiedendole di uscire a cena; ad esempio: in data 27.8.2015 parcheggiava l'autovettura nel piazzale antistante /'[1] abitazione della donna; in data 19.1.2016 si introduceva nel cortile antistante l'accesso al box condominiale della donna e, quando quest'ultima rincasava, tentava di aprire la portiera dell'automobile;

ripetutamente cercava di entrare in contatto con i genitori della donna: ad esempio, si appostava all'esterno dell'abitazione di questi ultimi chiedendo di parlare con loro di fatti relativi alla figlia; introduceva nella casella della posta del padre della donna G B una lettera indirizzata a C B figlio minore della donna) e contenente copia dei messaggi scambiati con S B ripetutamente cercava di entrare in contatto con amici della donna, in specie con C T ad esempio, il 7.1.2016 si presentava all'esterno del luogo di lavoro dell'uomo e quando quest'ultimo usciva

10. chiamava per nome, lo raggiungeva e cercava di fargli affermare di avere una relazione con S B ; nel gennaio e nel febbraio 2016, molestava l'uomo citofonando al campanello del luogo di

lavoro e telefonando sia alla sua utenza, sia all'utenza fissa dell'abitazione della madre a cui riferiva che

11. figlio aveva una relazione con S B nel febbraio 2016 inviava all'uomo una lettera con allegata stampa di messaggi telefonici scambiati con SB.

Con l'aggravante del fatto commesso da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
In dall'ago sto 2015 al marzo 2016.

Con l'aggravante specifica, infraquinquennale e reiterata.

Conclusioni delle partì

pubblico ministero: condannare l'imputato alla pena di mesi 10 e gg 25 di reclusione ritenuta la recidiva contestata.

parte civile: "*voglia l'ill.mo Tribunale, affermata la penale responsabilità dell'imputato sig. A. , condannare lo stesso alle pene di legge e per l'effetto, riconosciutolo responsabile*
dei danni subiti dalla parte civile, a risarcire quest'ultima del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti in conseguenza della condotta illecita posta in essere dall'imputato nei suoi confronti nella misura complessiva di € 68.897,58 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Voglia in ogni caso il Tribunale condannare l'imputato al risarcimento del danno risultato di giustizia o in separato giudizio civile con assegnazione di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta, la prova.

Infine e comunque, dichiarare la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e condannare l'imputato alla refusione delle spese processuali come da nota spese che si deposita anche relativa all'udienza preliminare unitamente alle presenti conclusioni

difensore dell'imputato: assoluzione dell'imputato con la formula ritenuta di giustizia.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

A seguito di decreto che dispone il giudizio ex art 429 cpp ritualmente notificato, L è stato tratto a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione
monocratica per rispondere del reato di stalking ai danni di S. B dall'agosto 2015 al marzo 2016, il tutto come meglio specificato nel capo d'imputazione.
All'udienza del 23.06.2017, il Giudice rilevata la omessa notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti della persona offesa e all'imputato disponeva procedersi alla rinnovazione della stessa. La parte civile depositava memoria ex art 121 cpp
All'udienza del 13.10.2017, il Giudice si riservava di provvedere in ordine all'eccezione di inammissibilità della lista testimoniale della parte civile sollevata dalla difesa dell'imputato nonché sulla richiesta di espunzione dal fascicolo dibattimentale della memoria ex art 121 cpp.
All'udienza del 10.11.2017, il Giudice, provvedeva come da ordinanza allegata al verbale, sulle eccezioni svolte dalla difesa dell'imputato; dichiarato aperto il dibattimento, invitava le parti a svolgere le rispettive richieste istruttorie ammettendo le prove richieste come da ordinanza di cui dava pubblica lettura.
All'udienza del 18.05.2018, il G.o.t. delegato alla trattazione della causa, rinviava il processo all'udienza del 25.05.2018 per l'esame della p.c. S. B
All'udienza del 25.05.2018 si procedeva all'esame della parte civile S. B
All'udienza del 1.06.2018 si escutevano i testi del PM B G FS e T C
All'udienza del 15.06.2018, si escutevano i testi della parte civile I C e R G A.
All'udienza del 13.07.2018, l'imputato si sottoponeva ad esame. All'esito si acquisiva al fascicolo dibattimentale, diffida della Questura di
emessa nei
confronti dell'imputato in data 19.01.2016.
All'udienza del 21.09.2018 si escuteva il consulente tecnico della difesa FL . All'esito si acquisiva la relazione predisposta.
All'udienza del 28.09.2018 previo accordo delle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, si escuteva il teste della parte civile P

N All'esito si acquisivano le relazioni tecniche a firma del dott. M , del dott. P e documentazione relativa all'assenza per malattia della parte civile.
All'udienza del 5.10.2018, esaurita l'istruzione della causa, il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento, utilizzabili gli atti acquisiti e le prove assunte ed invitava le parti a formulare le proprie richieste conclusive. Le parti concludevano come da verbale.
Il Giudice rinviava all'udienza del 11.10.2018 per repliche che le parti non svolgevano. Il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed all'esito della stessa, il Giudice pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

2. La ricostruzione della vicenda processuale

La presente vicenda trae origine dalla denuncia querela sporta da S L E nei confronti dell'odierno imputato con il quale la donna aveva avuto una relazione sentimentale.
Nel corso dell'esame dibattimentale, l'odierna parte civile riferiva di aver conosciuto L A nell'agosto del 2014 durante un soggiorno a
ove la stessa ha una abitazione di proprietà.
La B dichiarava di aver interrotto la relazione a febbraio del 2015 dopo aver scoperto i tradimenti dell'uomo e di aver comunque, continuato a sentirlo telefonicamente e a vederlo accettandone gli incontri anche intimi con lo stesso - sino all'ottobre di quello stesso anno quando decideva irrevocabilmente di chiudere ogni rapporto con il L
La B [1] affermava che nonostante avesse comunicato la sua decisione al L , questi aveva cercato telefonandole o inviandole numerosi messaggi whatsapp di avere contatti con lei, precisando di essere rimasta sconcertata dall'ostinazione con la quale l'uomo insisteva nel voler avere contatti con lei. (cfr. elenco delle chiamate senza risposta e dei messaggi inviati dal L . all'utenza della B dal mese di ottobre 2015 sino a gennaio 2016 prodotti dalla difesa all'udienza del 14.06.2017).
La B riferiva che il L era persino arrivato a chiedere la mediazione della figlia F per ottenere la possibilità di avere contatti con lei.
La B riferiva di essere rimasta estremamente colpita dal tenore dei messaggi che col tempo, ferma la sua intenzione di non riprendere la relazione e i contatti con il I non contenevano più richieste di incontro per un

chiarimento o manifestazioni esplicite del suo amore per lei, ma accuse, minacce ed ingiurie giungendo in un caso, persino ad augurarle che la malattia di cui la stessa è affetta ossia la sarcoidosi polmonare, progredisse.
La riferiva di aver in alcuni casi, risposto ai messaggi che il L in ogni ora del giorno o della notte, le inviava solo per paura temendo che il suo silenzio, potesse portare alla degenerazione della condotta del L.
La B dichiarava che il L non si era limitato ad inviarle messaggi o a chiamarla con insistenza ma che aveva altresì, attuato veri e propri appostamenti nei pressi della sua abitazione in G (in data 19.01.2016) o sul luogo di lavoro per chiederle di uscire e di parlare con lui alimentando così, in lei la paura e la preoccupazione per quanto stava accadendo.
La B riferiva di aver ricevuto anche una lettera scritta dal L e spedita in data 1.12.2015 nella quale l'uomo esternava la sua convinzione che lei avesse una relazione con un altro uomo, tale CT, asserendo che tale scoperta lo faceva soffrire. La E affermava che il L concludeva la missiva augurandole il peggioramento delle sue condizioni di salute.
La B aggiungeva che il L in data 22.12.2015 aveva cercato di contattare anche i suoi genitori, citofonando alla loro abitazione e chiedendo loro di incontrarli e che, evidentemente allo scopo di screditarla, aveva inviato in una busta indirizzata a figlio G (in data 5.02.2016) i messaggi che lei e il L si erano scambiati nel corso della loro relazione.
La B riferiva inoltre, che il I - convinto che lei avesse una relazione con l'amico T - aveva cercato di incontrarlo almeno due volte e che lo aveva contattato anche tramite whatsapp (in data 8.1.2016).
La B riferiva che il I le aveva raccontato di essere stato seriamente preoccupato e che aveva presentato un esposto contro il L
La parte civile riferiva di come la condotta posta in essere dal I e persistita per alcuni mesi avesse generato in lei forte preoccupazione ed ansia; riferiva di aver iniziato una terapia psicologica con la dott.ssa . considerato che il malessere che provava aveva provocato innumerevoli assenze dal luogo di lavoro, nonché un forte stress ed insonnia; affermava di aver modificato radicalmente le sue abitudine di vita avendo smesso di uscire con le amiche o di andare a correre con l'amico T come era solita fare e facendosi accompagnare sul luogo di lavoro, dal padre sofferente per una importante patologia, temendo di incontrare il L

La B riferiva infine, di aver subito in quei mesi un'importante riduzione nel suo peso (circa 10 kg) visibile ancora oggi e di aver iniziato ad assumere psicofarmaci su prescrizione medica, per cercare di stare meglio, (cfr. relazione dott. P e dott. M).
La B[1] dichiarava infine, di aver deciso di denunciare le condotte poste in essere dal L non avendo ottenuto alcuna modificazione positiva dopo l'esposto presentato in data 12.01.2016 alla Questura di dal quale era derivato un ammonimento del Questore (in data 7.04.2016. cfr. documento n 22 prodotto dalla parte civile).
Il racconto della persona offesa ha trovato elementi di positivo riscontro nei testi escussi.
G B padre della persona offesa - riferiva di conoscere
l'odierno imputato e di sapere che tra lui e la figlia vi era stata una relazione sentimentale, terminata ad ottobre 2015. Riferiva di aver visto la figlia molto tesa, preoccupata e sofferente dopo la fine della relazione con il L che riferiva di aver visto sotto casa ben due volte.
Spiegava che la preoccupazione che attanagliava la figlia era determinata dagli innumerevoli messaggi che il I le inviava nonché dai tentativi di incontrarla pedinandola, che l'uomo aveva posto in essere.
Raccontava che nel mese di dicembre 2015, il L aveva persino citofonato alla sua abitazione chiedendogli di parlare e confermava che aveva accompagnato più volte la figlia al lavoro perché temeva di incontrarlo.
F S amica di lungo corso della B - riferiva di sapere
della relazione della persona offesa con I dichiarava di aver assistito alla nascita della storia nonché all'epilogo finale dovuto agli innumerevoli tradimenti del L
Riferiva di aver appreso dall'amica dei numerosi tentativi posti in essere dal , dopo la fine del rapporto, di contattare la B sia con telefonate e messaggi sia di persona, recandosi a cercando di incontrarla sotto la sua abitazione o al lavoro.
La teste riferiva di aver visto personalmente il L all'esterno dell'abitazione della B
Asseriva che la persona offesa era molto preoccupata per la condotta posta in essere dal L il quale nonostante il suo fermo rifiuto ad non incontrarlo, non accennava a desistere.

Riferiva di aver assistito lei stessa ad una telefonata che l'aveva ricevuto dal L ed avvenuta quando entrambe si trovavano al parco in La teste riferiva di aver sentito gli insulti che il L aveva rivolto alla
Dichiarava di aver constatato un cambiamento nello stile di vita della B la quale non usciva più di casa, era sempre impaurita e timorosa. La teste riferiva che la B[1] in quel periodo aveva perso molto peso. Riferiva che la B aveva cambiato il proprio numero di telefono per evitare di essere contatta dal L
CT amico della persona offesa - riferiva di conoscere sin dal 2013 la B con la quale condivideva l'hobby per la fotografia ed il piacere della
corsa a piedi. Definiva confidenziale, l'amicizia con la B che gli aveva raccontato non solo della relazione con il L , ma anche della condotta persecutoria che lo stesso aveva posto in essere nei suoi confronti dopo la fine della relazione.
Dichiarava di aver constatato di persona l'insistenza del L : affermava di aver incontrato il L che si era recato a appositamente per parlargli, in data 7.01.2016. Riferiva che il L lo aveva cercato perché convinto che lui avesse una relazione con la B
Affermava di averlo visto ancora una volta nel mese di febbraio 2016 e di aver ricevuto da lui, una busta contenente messaggi che il L e la B si erano scambiati nel corso della relazione.
Confermava di aver visto la B cambiata a causa della condotta tenuta dal L asseriva di averla vista impaurita e dimagrata perché seriamente preoccupata per quanto stava accadendo nella sua vita. Sapeva che il L aveva cercato di incontrarla di persona più volte recandosi all'esterno della sua abitazione o cercandola sul posto di lavoro. Affermava inoltre, che la B gli aveva raccontato di quella volta in cui aveva incontrato il I . ad un semaforo e che l'aveva molto spaventata.
Riferiva di sapere che il L aveva cercato persino di contattare i genitori della sig.ra B [1] e che aveva fatto recapitare a casa una busta indirizzata a suo figlio.
NO- amica della persona offesa - nel verbale di sommarie informazioni acquisito in atti con rinuncia al suo esame per effetto del consenso delle parti, dichiarava di essere a conoscenza della relazione che vi era stata tra il

L e la B nonché degli innumerevoli tentativi di contatto che lo stesso, incapace di accettare la fine della storia, aveva posto in essere.
La teste riferiva inoltre, di aver constatato di persona l'incapacità del L di accettare la fine della relazione con la B una sera in cui, con insistenza, raccontava del suo amore per la B non riuscendo ad accettare la fine di quella storia.
In merito alle condizioni di salute della persona offesa sono stati sentiti i consulenti tecnici dott.ri e nonché i testi C I psicologa e G R , neurologo psichiatra
La teste riferiva di aver visto la B nel mese di gennaio 2016 nel corso di un incontro di consultazione per uno stato di malessere psicofìsico importante con presenza di ansia, incubi, agitazione legata alla condotta posta in essere da quello che era stato il suo compagno. Asseriva di aver iniziato con la sig.ra B un percorso psicoterapico, (cfr. documento n 20 prodotto dalla parte civile)
Il teste R riferiva di non ricordare di aver visto in studio la sig.ra B
ma confermava il contenuto del certificato da lui predisposto (cfr. documento n 21 prodotto dalla parte civile).

I. consulenti della parte civile, P e M con valutazioni sovrapponibili affermavano di aver accertato in capo alla B la sussistenza di una patologia di rilevanza psichiatrica inquadrabile nella sindrome post traumatica da stress rassegnando invece, conclusioni difformi circa l'invalidità permanente e temporanea derivata e riconosciuta da entrambi.

II. consulente tecnico della difesa dott. I F confutava le valutazioni dei consulenti tecnici della parte civile, asserendo che la sintomatologia lamentata dalla B poteva essere sostanzialmente riconducibile ad un quadro ansioso depressivo compatibile in termini emotivi, con i fatti dalla stessa riferiti.

Dichiarava che nel caso di specie, non è in alcun modo possibile formulare una diagnosi di disturbo post traumatico da stress trattandosi questa, di patologia che si sviluppa in seguito alla esposizione ad eventi traumatici "estremi", ossia eventi che espongono la persona colpita al pericolo di vita.

Inoltre, per poter formulare una diagnosi da disturbo post traumatico da stress occorre escludere che i sintomi lamentati dal paziente possano essere ricondotti ad una patologia organica. Nel caso di specie, tale

esclusione non è stata fatta e non può essere attuata dal momento che la B soffre di una patologia organica che si chiama sarcoidosi polmonare di natura multisistemica e pertanto, connotata da multi espressività.
Pertanto, non è possibile allo stato, senza un approfondimento diagnostico, escludere la riconducibilità a tale patologia della sintomatologia lamentata dalla sig.ra B ossia l'ansia, l'insonnia, e l'importante calo ponderale, (cfr. relazione del dott. F. in atti).
Infine, sosteneva che a suo parere, la condotta riferita dalla persona offesa può al più ricondurre la sintomatologia derivata ad un disturbo di ansia generico.

L'imputato nel corso del suo esame, ammetteva i fatti allo stesso contestati: non negando i tentativi di contatto tramite telefonate o messaggi nonché gli accessi - a suo dire solo due - in [1] . spiegava di aver solo cercato sia pur con insistenza di ottenere un chiarimento con la sig.ra B di cui era innamorato.
Affermava che la sig.ra B rispondeva ai messaggi che lui le inviava e pertanto, dichiarava di non aver nemmeno ben compreso che non era gradito alla B s che lei non voleva incontrarlo. Sosteneva che a suo parere, la sig.ra B non era affatto spaventata dai suoi comportamenti.
Quando alla documentazione inviata al figlio della sig.ra B affermava che non era sua intenzione mandarla a G bensì al padre della B Riferiva di averlo fatto per essersi sentito preso in giro dalla sig.ra B[1] e aver voluto dire ai genitori della sig.ra B che la relazione con la figlia non era finita a gennaio 2015, bensì a ottobre 2015 e che lui non era affatto quel bruto dipinto della figlia.
Quanto agli incontri con T , affermava di essersi recato a per avere conferma dal T della relazione che lo stesso intratteneva con la B

3. Idaccertamento della responsabilità e la valutazione giuridica delle condotte

Sulla base delle risultanze istruttorie deve essere pronunciata sentenza di condanna dell'odierno imputato per il fatto di cui all'imputazione sussistendo la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sua responsabilità penale.

3.11l reato di atti persecutori di cui all'art 612 bis cp c.d. Stalking

In via preliminare pare opportuno effettuare una premessa generale in ordine al delitto di atti persecutori, c.d. stalking, espressione anglosassone che letteralmente significa “fare la posta alla preda”.

Com’è noto tale fattispecie di reato è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 209, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha inserito l’art. 612-bis nel codice penale, nel capo III del Titolo XII, parte II, nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale.

Con il concetto di “atti persecutori” si intende fare riferimento a condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona, costituite dalla reiterazione di minacce o di molestie, che debbono determinare nella vittima 3 eventi alternativi :

un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine;

una costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Tale nuova figura criminosa è dunque caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei: due eventi di danno (il primo e il terzo) che comportano l’effettiva compromissione della integrità del bene o dei beni oggetto di tutela, richiedendo la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico da compiersi ex post e di un evento (il terzo) di pericolo concreto.

Le condotte di minaccia e molestia per acquisire il disvalore penale debbono possedere l’ulteriore requisito della reiterazione che si sostanzia nell’abitualità delle condotte. Abitualità intesa non come mera ripetitività delle condotte, bensì come “persistenza e frequenza” delle stesse, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o fine, costringere la p.o. a modificare le sue abitudini di vita.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è senza dubbio la tutela della libertà morale, intesa come libertà del soggetto di autodeterminarsi. Dalla *ratio* della norma è ravvisabile, l’ulteriore tutela alla serenità psichica propria della persona offesa; vale a dire il suo diritto a vivere in pace, al riparo da timori ingenerati dalle condotte assillanti del proprio molestatore.

Quanto all’elemento psicologico, la fattispecie in esame di cui all’art 612-bis è punita a titolo di dolo generico e, poiché il delitto di atti persecutori è

qualificabile quale reato di evento, il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli eventi alternativi descritti dalla norma. E da precisare che il Legislatore, attesa la natura di reato di evento del delitto di stalking, per la consumazione del reato richiede la realizzazione alternativa di uno degli eventi descritti.
Ciò detto in linea generale, deve ritenersi che la condotta posta in essere dall'imputato nel periodo decorrente da ottobre 2015 a febbraio 2016 integri il reato di atti persecutori previsto dall'art 612 bis cp.
Deve dirsi provato che l'imputato infatti, con condotta cosciente e volontaria, come dallo stesso ammesso nel corso del suo esame, ha perseguitato la sig.ra B telefonandole o inviandole con insistenza messaggi di ingiuria e di minaccia tramite l'applicativo whatsapp, presentatosi in almeno quattro occasioni all'esterno della sua abitazione o sul luogo di lavoro nonostante la stessa non volesse aver più alcun contatto con lui, cercando di screditarla agli occhi dei genitori e dell'amico T , inviando copia dei messaggi che lui e la sig.ra B si era scritti nel corso della loro relazione e altresì cercando di avere contatti con amici della stessa, quali il sig. I dal quale intendeva avere conferme circa la sussistenza di una relazione con la sig.ra B.
I fatti descritti nel capo d'imputazione non sono stati negati dal L. che ha ammesso la riconducibilità a sé di tutte le condotte contestate.
Circa la qualificazione giuridica delle condotte poste in essere all'interno della cornice penale della fattispecie di stalking, non può dubitarsi che la reiterazione nel tempo di fatti di molestia come quelli descritti e non contestati, idonei a create nella vittima, nella specie, la sig.ra I uno stato di ansia nonché l'alterazione delle abitudini di vita, integri il reato in esame.
E' noto che con la fattispecie in esame il Legislatore avesse voluto colmare un vuoto di tutela da parte dell'ordinamento colpendo quelle condotte che ancorché non direttamente violente, recano tuttavia un apprezzabile danno alla persona cui sono dirette che subisce un *vulnus* nella sua libertà morale condizionata da un costante stato di paura e di ansia e di preoccupazione.
Con tale fattispecie, il Legislatore si è dunque, preoccupato di anticipate la tutela già apprestata dall'ordinamento verso le condotte di minaccia, percosse, violenza privata, lesioni, violenza sessuale o omicidio, colpendo condotte di per sé persecutorie per gli effetti che determinano nella vittima.

Nei casi come quello in esame, è dunque, l'atteggiamento persecutorio ad assumere specifica rilevanza ed offensività ed è appunto la condotta persecutoria nel suo complesso che deve esaminata per affermarsi o meno la sussistenza del reato.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la condotta posta in essere dal I per mesi, consapevole degli effetti che essa determinava sulla persona offesa e che tutti i testi escussi hanno confermato nella sussistenza ossia quelli di un importante stato di ansia e di sofferenza nonché della significativa modificazione delle abitudini di vita sino ad allora tenute, integri pienamente il reato previsto e punito dall'art 612 bis cp.
La sussistenza del reato dunque, non è desunta dalle sole affermazioni della persona offesa ma altresì come impone la giurisprudenza nei casi come questo in cui la stessa è costituita parte civile, dai riscontri positivi che alle sue dichiarazioni si sono avuti grazie alle convergenti ed univoche deposizioni degli altri testi escussi.
Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'affermazione resa dall'imputato nel corso dell'esame ossia quella di non aver pensato di perseguitare la B e che a suo parere l'odierna persona offesa non era affatto spaventata da lui, non può in nessun caso escludere il dolo.
Com'è noto, il reato è integrato dal dolo generico il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e/o di molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma e dall'abitualità del proprio agire.
Nel caso di specie, l'imputato ha ammesso i fatti contestati non negati ma semplicemente ricondotti ad una personale necessità di ottenere un chiarimento dalla persona offesa.
E' evidente che L era pienamente consapevole delle condotte che poneva in essere e che voleva attuare nei confronti della sig.ra B[1] ; quanto ai motivi del suo agire, gli stessi non assumono rilevanza ai fini della accertamento dell'elemento soggettivo essendo estranei alla struttura.

4.1/ *trattamento sanzionatorio*

Accertata la sussistenza del reato nonché la riferibilità all'imputato, deve ora passarsi alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Deve essere esclusala recidiva contestata trattandosi di fatto risalente nel tempo e non riconducibile alla specie di reato contestata.
Tenuto conto dei criteri di cui all'art 133 cp, ossia valutate la modalità della condotta posta in essere, il tempo della sua realizzazione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato incentrato essenzialmente su di se ed incurante dei sentimenti altrui, pare congruo applicare allo stesso la pena di mesi 6 di reclusione.
8uAlla condanna penale segue anche quella del pagamento delle spese del giudizio.

5. L'azione civile

La sussistenza del reato impone ora di passare a valutare la domanda civile svolta dalla sig.ra B'
Per effetto del combinato disposto degli artt. 185 cp - 2043 cc deve ritenersi la sussistenza nel caso di specie di un danno derivante dalla sussistenza del reato.
Non v'è dubbio che la costituita parte civile abbia patito un danno quale diretta conseguenza dal reato.
Tuttavia, le risultanze istruttorie sopra esposte non consentono di affermare la sussistenza di una prova certa del danno non potendosi ritenere esistente in capo alla sig.ra B[1] la patologia della sindrome post traumatica da stress.

Pertanto, in mancanza di una prova del danno e dell'entità dello stesso, in questa sede ci si deve limitare ad una condanna generica con invio delle parti avanti al giudice civile per l'accertamento e quantificazione.
Vista l'espressa richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, l'imputato deve essere condannato al pagamento della somma di € 5.000,00.
Sul punto, si ricorda che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, *"in tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria ai fini della liquidatone della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidati.* (Cfr. Cass. 1.04.2007, imp. Bosco).
L'imputato deve infine essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente giudizio, che si liquidano -

considerate le tariffe in vigore e l'entità dell'attività svolta - in € 1.940,00 oltre Iva e Cpa come per legge.

*

Visto l'art 544 co. 3 cpp, tenuto conto della complessità della vicenda, riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533- 535 cpp

DICHIARA

L A responsabile del reato di cui all'imputazione ed esclusa la
recidiva, lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art 538 cpp condanna L A al risarcimento del danno e rimette le parti aventi al giudice civile per la esatta quantificazione e liquidazione.

Visto l'art 539 co. 2 cpp condanna L A al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva che liquida in € 5.000,00.

Visto l'art 541 cpp condanna LA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquida in € 1.940,00 oltre IVA e CPA e rimborso 15% spese forfettarie.

Visto l'art 544 co. 3 cpp riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

11.10.2018

Il giudice: Dott.ssa Cipolla

Motivazione depositata in data 8.10.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

. IL FUNZIONARIO 0IU

Defissa Manuete D

Dott.ssa Ma

Notificato all’imputato

il

al difensore

il

Visto del P.G.

il

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al
P.M come comunic.
della irrevocabilità della
sentenza ex artt. 27 e
28 D.M 334/89

il

SCHEDA il

Campione Penale

n°

Reg. Corpi di reato

n°

SENTENZA N. 1080/2019

N. 6636/16 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1734/18 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dr.ssa Daniela GARLASCHELLI
all'udienza pubblica del 24 giugno 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C S nato a il 47 domicilio dichiarato a

-Libero presente-
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv .
, presente

IMPUTATO

A. del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché con reiterale ed assidue condotte maltrattava fisicamente e psicologicamente la compagna convivente C G , mantenendo nei confronti della stessa un atteggiamento costantemente aggressive e violento, facendola oggetto delle seguenti specifiche condotte:

- *costantemente la ingiuriava e apostrofava con frasi del tipo: "non vali niente", "sei una persona ignorante", "Se ti avessi conosciuta meglio prima ti avrei data an calcio nel culo";*
- *in diverse occasioni, principalmente nel corso dì litigi, la minacciava con frasi de! tipo: "ti ammazzo "ti faccio fuori" quindi la percuoteva con schiaffi e spinte;*
- *in due occasioni le mordeva il braccio e la testa, una volta la colpiva con una ciabatta (perché non aveva stirato una camicia);*
- *in altre due circostanze la minacciava rivolgendole contro un coltello prelevato in cucina con cui, il 30/05/2014, le procurava un lieve taglio al braccio (non refertato);*
- *il 20/09/2016, a seguito di un litigio scaturito per motivi economici, le sferrava due pugni in testa, quindi la spintonava verso la porta di casa trascinandola per i capelli sino all' uscita, cagionandole le lesioni personali di cui ai capo B);*
- *il 20/06/2017, nel corso di un litigio, la colpiva due volte con una ciabatta in testa, l' afferrava per i capelli e la percuoteva in varie parti del corpo, cagionandole le lesioni personali di cui a! capo B);*

In , in data anteriore e prossima al 23/06/2017;

B. al reato previsto e punito dall' art. 81 co.2, 582,585, 576 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in occasione del reato di cui al capo A),

- *il 20/09/2016, le sferrava due pugni in tatto, quindi la spintonava verso la porta di casa trascinandola per i capelli sino all' uscita, procurandole "contusione cranio facciale, successione cervicale" lesione personale giudicata guaritole in 10 giorni s.c. da personale medico dell' Ospedale ;*

il 20/06/2017, la colpiva due volte in testa con una ciabatta, quindi l' afferrava per i capelli e la percuoteva in varie parti del corpo, procurandole "trauma da aggressione", lesione personale giudicata guaribile in 7 giorni s.c. da personale medico dell' ospedale

Con raggravante di aver commesso U fatto in occasione della commissione del delitto di cui all' art. 572 c.p. In , il 20/09/2016 e 20/06/2017;

Parte Civile: C G nata a il 1957, presente

Assistita dall'avv. , presente

Con l'intervento del P.M. Dr.ssa Laura TUMIATTI

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede per il reato di lesioni chiede la condanna dell'imputato a mesi otto di reclusioni, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Per il reato di cui capo a) chiede invece l'assoluzione perché il fatto non sussiste."

Parte civile: “chiede affermarsi la penale responsabilità dell’imputato e condanna alla pena di giustizia. Chiede condanna il risarcimento dei danni in misura da determinarsi con valutazione equitativa. Chiede condanna al pagamento di una provvisionale nella misura complessiva di € 10.000 provvisoriamente esecutiva.”

Il difensore dell’imputato: “chiede l’assoluzione per il reato di cui al capo a), ex art 530 c.p.p. per il capo b) chiede l’assoluzione ex art 530,2° co. c.p.p.

FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio, ritualmente notificato, è stato citato per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

In sede di verifica della regolare costituzione delle parti il Difensore della p.o. dal reato G C ha presentato atto di costituzione di Pc. ammesso nella sussistenza dei presupposti di legge.

Nel corso della istruttoria dibattimentale, celebrata in presenza del prevenuto, il compendio probatorio - costituito dalle prove testimoniali (testi Pm: G C B C , M C / testi PC: T S M , T R tutti escussi all'udienza del 29.4.2019); dalle prove documentali (produzioni Pm: v. s.i.t. M C 7.12.2016 CC Stazione . annotazione redatta dai Militari in servizio presso la Stazione di in data 2.6.2017, v. ricezione querela p.o. 21.9.2016, 23.6.2017, acquisiti nell'accordo delle parti, referto medico 21.6.2017 per trauma da aggressione subito dalla p.o. con prognosi di 7 giorni; referto medico 20.9.2016 contusione cranio facciale, succussione cervicale con prognosi di 10 giorni; dall’esame dell’inputato in data 29.4.2019) non è emersa prova certa della sussistenza del reato di maltrattamenti contestato al capo a) per cui lo stesso P.M. ha chiesto la pronuncia della sentenza assolutoria mentre risultano provati, oltre ogni ragionevole dubbio, i due episodi di lesioni, contestati al capo b).

Quanto al reato di maltrattamenti occorre premettere come il primo atto di querela sia stato presentato dalla vittima del reato G C nel settembre 2016 e la convivenza della coppia sia terminata nel luglio 2017.

Il capo di imputazione ha decorrenza in data anteriore e prossima al 23.6.2017.

In tutto il periodo precedente, dal 2002 al 2016 non risulta essere mai stata sporta alcuna querela, non vi sono referti medici né richieste di intervento dei Militari.

Il ménage ebbe inizio dal 1986, quando il prevenuto era ancora sposato; nel periodo appena successivo alla separazione questi si dimostrò molto premuroso nei confronti della nuova compagna, assistendola per un intervento di gravidanza extrauterina, legato ad una precedente relazione.

La convivenza iniziò nel 2002 e la dimora, cointestata alla coppia, fu acquistata in parte con il conferimento della somma iniziale da parte del prevenuto e in parte con un finanziamento le cui rate furono poste a carico della p.o..

La p.o. dal reato ha raccontato in sede di esame come vi fossero state, sin dall'inizio del rapporto *"incomprensioni di natura inizialmente domestica"* per il fatto che lei non si occupasse di cucinare e stirare *("non adempissi allo stiraggio di alcuni indumenti o cucinare"*) in quel periodo in cui la medesima lavorava e l'imputato si era ormai ritirato in pensione.

Nella versione dei fatti, dalla stessa resa, le problematiche della coppia aumentarono progressivamente con i problemi di carattere economico, che resero il compagno più aggressivo *(“nell'arco del tempo gli episodi sono stati diversi, sono andati in crescendo, diventava sempre più manesco e poi mi ingiuriava con parolacce):* il primo episodio è stato collocato dalla teste all'inizio della relazione, nel 2002 *(“stavo dormendo, è venuto su in camera, mi ha dato due ciabattate in testa perché non avevo stirato una camicia mentre stavo dormendo ").*

Nell'intero periodo l'imputato avrebbe offeso, screditato, percosso la donna ma costei proseguì la convivenza.

Vi sarebbero state minacce quali *“se non la smetti di faccio fuori, se non righi dritto. ",* minacce con un bastone, frasi quali *“ti rompo la testa".*

Il giorno 30.5.2014 vi fu un litigio per alcune informazioni che la donna trovò sul computer (chat con altri soggetti); l'imputato le diede un calcio, la offese, le sputò in faccia e, quando si ritirò in camera da letto, le si avvicinò con un coltello minacciandola.

G C continuò a restare con il compagno perché *“c'è di base il problema economico della casa... l'avevamo messa in vendita più volte, avevamo espresso entrambi il fatto di dividerci".*

Nel settembre 2016 si recarono dall'avvocato, litigarono nuovamente e il prevenuto aggredì la compagna *(“io non ero d'accordo, poi sono scappate delle parole, delle*

parolacce, lui di punto in bianco mi ha dato due o tre pugni in testa, mi ha tirato i capelli, mi ha sbattuto la testa contro il finestrino della macchina, quando siamo arrivati a casa mi ha minacciata che se scendevo e entravo in casa mi avrebbe picchiata e quando sono scesa .mi ha cacciato fuori di casa e mi ha ulteriormente strattonata; poi mi ha preso per i capelli e mi ha caccialo di casa, dandomi due o tre calci"): per tale aggressione la p.o. venne refertata presso il Ps.

G C , dopo due giorni, trascorsi ospite presso la sorella, rientrò nella abitazione familiare; nel marzo 2017 vide sul telefono fisso di casa un numero che non conosceva; compose quel numero e le rispose una donna *(" mi ha risposto una gentile signora con accento straniero... mi ha detto che lei non aveva assolutamente chiamato; dopodiché lui è rientrato a casa e me ne ha dette di tutti i colori, che non dovevo permettermi di chiamare, di importunare nessuno, mi ha messo le mani addosso, una sberla, un tiraggio di.de sue parti preferite erano la testa.. ");* a contestazione del Pm sulla differente descrizione in querela in cui disse *"mi lanciava addosso lo stendino senza procurarmi lesioni"* ha riconosciuto di non aver raccontato quell'episodio e di non essersi recata presso il Pronto soccorso.

Quanto al periodo successivo, nel marzo 2017 proseguirono le rivendicazioni di carattere economico da parte della C *("il mutuo lo pagavo io, lui inizialmente aveva messo una somma più alta per l'acquisto della casa,le bollette, il fatto di andare al lavoro a Milano, il costo della benzina e dell'autostrada., a fine mese mi capitava di non riuscire a pagare le bollette ").*

Vi fu nel mese di aprile un infruttuoso incontro con i rispettivi legali per definire gli aspetti di divisione dei beni; il giorno 20 luglio 2017, infine, la donna decise di andarsene per cui vi fu un litigio sulla spartizione degli oggetti e l'imputato colpi la compagna con *"ciabatte in testa"',* in relazione a questo episodio vi è in atti un referto con prognosi di 7 giorni.

Dopo questo alterco la donna si rivolse ad un Centro anti-violenza e seguì un percorso di natura psicologica, ora concluso, per lo stato d'ansia.

Il Difensore dell'imputato ha contestato alla teste di aver indicato in dibattimento episodi non descritti nelle s.i.t. 28.11.2016 quale l'episodio del 30.5.2014; ha evidenziato come la donna avesse dichiarato in quella sede di voler produrre alcune registrazioni relative a litigi e di averle perse; la teste ha negato di aver risposto in tal modo ai Carabinieri e si è offerta di produrre i supporti; le registrazioni non sono state, in effetti, mai prodotte in atti.

1 maltrattamenti, nella ricostruzione della p.o., dovrebbero essere ricondotti anche ad accuse di aver derubato il prevenuto e al divieto, da questi imposto, di frequentare i familiari.

A fronte di tale ricostruzione dei fatti, l'imputato, in sede di esame, ha raccontato di aver "sfasciato la famiglia", di essersi separato per stare con la p.o., di aver venduto la casa di Milano e di aver investito la metà del ricavato (che aveva diviso con la ex moglie) nella nuova casa mentre la compagna si fece carico del mutuo.

L'imputato ha spiegato: *"siccome lei durante i 16 anni di fidanzamento non è una persona aperta, io la conoscevo come una donna tranquilla, sereno, non avevo capito il suo carattere, quanto siamo andati ad abituare il suo carattere è venuto fuori e così le prime incomprensioni: voleva comandare per essere precisi, perché nella sua famiglia comandano le donne ..diciamo che il mio parere non contava nulla rispetto al suo, però io ho detto "scusa stiamo insieme, decidiamo insieme".*

Ha evidenziato le incomprensioni e gli screzi per problemi economici, le rivendicazioni della donna dopo l'incontro con i rispettivi avvocati, le minacce *"i mobili sono miei, ti rovinerò te la farò pagare",* le offese ricevute quali *"sei un maiale, magnaccia",* gli spintoni reciproci una volta giunti a casa il 20.9.2017; ha dichiarato che, nella occasione in cui la donna chiamò i Carabinieri e quando intervennero, la medesima si rifiutò di recarsi al Pronto soccorso.

A tale proposito è stata acquisita in atti l'annotazione di Pg 22.6.2017 dalla quale emerge come i Militari intervenuti, informati da C C del litigio pregresso e delle *“ciabattate in testa",* ricevute *“per motivi economici e di incompatibilità tra i due",* non avessero riscontrati segni di rossore, graffi o altro sulle parti del corpo visibili; costoro descrissero il prevenuto *“calmo, pacato"* e l'abitazione *“in perfetto ordine".*

Nelle s.i.t. rese dall'amica della p.o. M C in data 7.12.2016 - i contatti sono limitati a due colloqui telefonici all’anno - emerge la conflittualità di coppia, la dichiarazione che il compagno avesse alzato le mani; la donna non assistette ad episodi di violenza fisica ed evidenziò come la relazione fosse caratterizzata *“da un lamento, da una mancanza dì stima reciproci all'interno di una conflittualità di base per cui mi sono sempre chiesta perché continuassero nel loro rapporto., di annoso risentimento reciproco ".*

La sorella della p.o. dal reato B C ha dichiarato di non aver mai assistito a maltrattamenti, di essere intervenuta circa tre volte, chiamata dalla sorella; ha confermato di aver ospitato la sorella in una occasione per due, tre giorni, di averla accompagnata al Pronto soccorso nel settembre 2016; la donna la chiamò, nell'ultimo periodo, lamentando di essere stata picchiata o strattonata; l’imputato replicava dicendo era la donna ad istigarlo e a far emergere la parte peggiore di sé; ammise in una occasione di averle dato una sberla, di averla strattonata.

La teste ha dichiarato di aver sentito il prevenuto dire al cellulare *“se ti ammazzo non ho niente da perdere"* riferito alle gravi patologie fisiche che affliggono l’imputato.

La teste S T M ex collega della p.o., ha ricordato di aver notato lividi sul braccio della C provocati da uno stendine - come raccontato dalla vittima - e di aver convinto la medesima a confidarsi con lei; apprese della conflittualità e di una minaccia con una padella, vide la donna preoccupata.

Così riassunto il quadro probatorio, la valutazione delle prove acquisite deve avvenire mediante il rigoroso vaglio delle dichiarazioni rese dalla p.o. dal reato in considerazione della presentazione delle querele contestualmente alla situazione di separazione della coppia per rancori e rivendicazioni di carattere economico e per presunti tradimenti e gelosie, che possono minare l’attendibilità della medesima.

E’, indiscusso, inoltre, come, nel caso di specie, sotto il profilo delle qualità personali dei coniugi, non vi sia una situazione di coppia connotata da soggezione o squilibrio; la p.o., invero, è donna indipendente, che svolge l'attività lavorativa di infermiera; dimostra un

temperamento reattivo in relazione alle contestazioni mosse dal compagno, esprimendo lei stessa rivendicazioni di carattere economico e sentimentali.

Le querele furono dalla medesima presentate nel periodo di accesa conflittualità e contrapposizione e in relazione a singoli episodi; in quell'occasione furono narrati pregressi asseriti comportamenti del prevenuto.

Dalla stessa descrizione emersa in dibattimento, tuttavia, tali condotte non appaiono idonei ad assurgere a condotte abituali, volte a ledere all'integrità fisica e morale della donna, ad infliggere alla medesima abituali sofferenze; tale considerazione è fondata sul lungo periodo di tempo trascorso insieme, sull'assenza di elementi di riscontro oggettivi tenuto conto della scelta della p.o. - donna in grado di decidere in modo libero e consapevole il proprio destino - , di rimanere con il prevenuto, nonostante le evidenti incompatibilità caratteriali e l'insofferenza reciproca che portò alle reciproche aggressioni verbali e ad un clima di esasperazione.

In relazione al reato di maltrattamenti, pertanto, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione ex art. 530 11 c.p.p. per insussistenza del fatto.

Provati, invece, in quanto riferiti dalla persona offesa e riscontrati dai referti medici in atti, sono gli episodi di lesioni volontarie lievissime, riferiti ai giorni 20.9.2016 e 20.6.2017, contestati al capo b) della imputazione in relazione ai quali è credibile la perdita di controllo dell'imputato con le modalità riferite dalla vittima del reato.

In applicazione dell'art. 133 c.p., esclusa l'aggravante contestata, riconosciute le attenuanti generiche per il contesto in cui si verificarono i fatti, unificati i fatti di reato dal vincolo della continuazione, appare equa l'irrogazione della pena di mesi 3 di reclusione (p. base mesi 3 di reclusione ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p. aumentata di 1/3 per la continuazione).

All'imputato, incensurato, possono essere concessi i doppi benefici di legge.

In applicazione degli artt. 538 e ss c.p.p. l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla Pc, da liquidarsi in via equitativa e definitiva in euro 1000 ed alla rifusione delle spese di costituzione di Pc, quantificate in euro 1220 oltre ad accessori di legge e spese generali, in favore dello Stato.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visto l'art. 530 II c.p.p.

Assolve l'imputato dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara l'imputato responsabile dei reati di cui al capo b) della imputazione e, esclusa l'aggravante, ritenute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 e ss c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni, cagionati alla Pc, da liquidarsi in euro 1000 ed alla rifusione delle spese di costituzione di Pc, liquidate in euro 1220 oltre ad accessori di legge e spese generali in favore dell'Erario.

Visto l'art.544 III c.p.p.

fissa in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia li 24.6.2019 il Giudica

Depositato in cancel D.ssa Daniera Garlaschelli

L'assistente giudiziario:

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. ssa Silvia Andrea

N.R.G.Trib	33/18	Data di deposito
N.R.G.N.R.	7721/17	Data di irrevocabilità
N .Sentenza	1085/18	Data invio estratto al P.M.

Redatta scheda il

Tribunale di
Composizione Collegiale

SENTENZA
(art. 533 e 535 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale composto (la

Presidente est.
Giudice
Giudice
Dr.ssa ROSSELLA FERRAZZI

Dr.ssa SARA CIPOLLA
Dr. ROBERTO FALESSI all'udienza del 18 ottobre 2018 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di B M
Nato a 1968,
residente in elettivamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., presso lo studio del difensore di fiducia avv.
libero - già sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare eseguita in data
12.10.2017, revocata in data 04.10.2018 - presente

difeso di fiducia dagli avv. di entrambi presenti;

Con l "intervento del P.M. doti. Massimo De Filippo

IMPUTATO

in ordine al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché reiteratamente maltrattava il coniuge S ' L sottoponendola a continue vessazioni e violenze morali e fisiche, nonché i figli minori **B F** *(n. a .2005)* **B L** *(n. a il 2008) facendoli assistere alle sue condotte violente.*

In particolare maltrattamenti consistiti:

- *nel denigrarla ed insultarla quotidianamente urlandole davanti ai figli "SEI UNA PUTTANA, SEI UNA CRETINA, NON CAPISCI NIENTE";*
- *nell'accusarla, del tutto infondatamente, di essere una drogala ed una pazza, diffamandola davanti ai parenti che per questo motivo ne interrompevano la frequentazione;*
- *per futili motivi nel gridarle in faccia avvicinandosi minaccioso con il proprio volto anche in presenza dei figli;*
- *nell'accusarla infondatamente di avere rapporti extraconiugali con altri uomini;*
- *durante scatti d'ira nello stringerle talmente forte braccia e polsi da provocarle lividi;*
- *nel causarle, a causa delle continue sopraffazioni, attacchi di panico e altri malesseri riconducibili ad uno stato depressivo dicendole che doveva morire;*
- *approfittando dello stato di malattia descritto al punto che precede, nel vendere l'auto della p. o. a sua insaputa, nel sottrarle la carta di credito ed impedirle di ricevere le visite di parenti ed amici;*
- *nel costringerla ad avere rapporti sessuali con le modalità meglio descritte al capo che segue non curandosi del malessere della vittima e del suo diniego ed anzi intimandole di ringraziarlo perché le aveya fa/to un regalo e ne doveva essere contenta)*
- *dopo averla costretta a subire un rapporto sessuale nelle circostanze appena descritte nel marchiarla, scrivendole sul petto con un pennarello il suo nome*
- *nell'accompagnarla alle visite mediche per assicurarsi che non rivelasse nulla a terze persone;*
- *nel minacciarla di rovinarla qualora avesse provato ad allontanarsi da casa con i figli, vantandosi di avere parenti nell'Anna dei Carabinieri che lo avrebbero potuto aiutare;*

- *nel giugno 2017 nell'arrabbiarsi con la vittima perché giunta in ritardo alla festa paesana di*

ed attaccando verbalmente anche l'amica della vittima C E con le seguenti espressioni: "TU E LE TUE TESTIMONI A PAGAMENTO": episodio a seguito del quale il coniuge era vittima di un attacco di panico;

- *nel decidere di comprare un cane razza P T pur sapendo che la propria moglie ne ha timore;*

- *dopo che la vittima ha deciso di dormire in camera da letto con i bambini, nel tirare calci violenti alla porta solo per spaventarli;*
- *il 06.10.2017 nel richiedere presso la propria abitazione ('intervento delle forze dell'ordine a cui*

raccontava, del tutto falsamente, di essere stato percosso dalla moglie con due schiaffi e che la stessa, a breve, avrebbe dovuto lasciare il tetto coniugale. Quindi, mentre si allontanava con il figlio L che era in lacrime, nell'inveire contro l'amica del coniuge C a cui addebitava la separazione;

- *nel minacciare costantemente di morte le vittime o nel canticchiare canzoni di morte;*
- *nel rimanere in piedi davanti ai letti delle vittime, di notte, fissandole senza proferire parola;*

In dal marzo 2015 e in permanenza attuale. -

2) in ordine al delitto p. e p. dall'art. 81 cpv., 609 ter n. 5 quater) in relaz. all'art. 609 bis c.p. perché con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva il coniuge S.r L a subire atti sessuali consistiti in rapporti sessuali completi, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della donna al momento del fatto in quanto affetta da disturbo post traumatico da stress, da stato depressivo e ansioso.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge.

In dall'agosto 2016 al marzo 2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: assolversi l'imputato da entrambi i reati a lui ascritti ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;

Difensori dell'imputato: assolversi l'imputato da entrambi i reati a lui ascritti con la formula ritenuta di giustizia.

Motivi della decisione

A seguito di richiesta del Pubblico Ministero di giudizio immediato, con decreto di giudizio immediato emesso in data 19.12.2017, B; M veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza in data 21.03.2018, preso atto della richiesta di astensione presentata dal presidente del collegio, il processo veniva rinviato avanti a diverso collegio, all'udienza del 05.04.2018.

In tale udienza, avanti all'odierno collegio, il Tribunale, sussistendo i requisiti di legge, nulla opponendo le altre parti, ammetteva la costituzione di parte civile di L S in proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale sui figli minori B F e B L Nella medesima udienza, il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva le prove orali, come richieste dalle parti ed acquisiva i documenti offerti dalla difesa (fotografie relative alla vacanza del luglio 2017 e dello stato della casa, documentazione bancaria relativa ai versamenti effettuati dall'imputato sul conto corrente della moglie e prelevamenti bancomat effettuati da quest'ultima nonché dei versamenti effettuati dal B sulla carta ricaricabile della moglie, copia del ricorso per separazione consensuale dei coniugi e copia dei biglietti aerei da M a T e viceversa per la moglie ed i due figli) nonché fotografie del polso della persona offesa e della spalla con la scritta M .

Il processo veniva rinviato all'udienza in data 13.09.2018 e venivano calendarizzate le successive udienze.

In tale udienza, il Tribunale dava atto dell'intervenuto deposito in Cancelleria, in data 10.09.2018, della revoca di costituzione di parte civile da parte di L S, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale a seguito di intervenuto integrale risarcimento del danno. Nella medesima udienza, venivano escussi i testi L , car.
Dott.ssa
, dott.ssa _
dott.

M . Su accordo delle parti, ex art. 493, 3°

comma, c.p.p., il Tribunale acquisiva i verbali di sommarie informazioni rese da H B
e K A in data 22.11.2017, da S

B A in data 22.11.2017, da C

A in data 26.11.2017, da M

M in data 29.11.2017, da C C

in data 08.10.2017 nonché la relazione a

S e B< S in data 24.11.2017, da

N in data 26.11.2017, da G

A in data 28.11.2017, da L
in data 25.11.2017 e dal dott. S F
firma dell'investigatore privato R C le

annotazioni di polizia giudiziaria a firma del Car. Se. A e dell'App. S M , in luogo del loro esame, con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva della prova orale limitatamente ai predetti testi nonché le relazioni a firma dei dottori G C e C B ed i relativi allegati. Nella medesima udienza, veniva acquisita, su richiesta del Pubblico Ministero, la relazione a firma della dott.ssa M Stante la rinuncia del
Pubblico Ministero all'App. S , all'App. M ed al M L , nulla opponendo la difesa, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale in relazione a tali testi. La difesa rinunciava ai testi indicati ai nn. 4, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 26, 27, 30, 31 della lista ex art. 468 c.p.p., depositata in atti ed il Tribunale, nulla opponendo il Pubblico Ministero, revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale in relazione a tali testi. Su richiesta della difesa, il Tribunale acquisiva contratto di locazione ad uso abitativo e tema scolastico redatto dal figlio minore dell'imputato, nulla opponendo il Pubblico Ministero. Il processo veniva rinviato all'udienza già calendarizzata del 04.10.2018 In tale udienza, l'imputato presente si sottoponeva all'esame. Venivano escussi i testi C L , L, F e Z Stante la rinuncia del Pubblico Ministero
ai testi non escussi, assentita dalla difesa, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale in relazione ai testi rinunciati. Il Tribunale acquisiva relazione a firma del dott. L: Stante la rinuncia della difesa al teste dott.ssa S assentita dal Pubblico Ministero, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale in relazione a tale teste. Nella medesima udienza, su richiesta della difesa, sentito il Pubblico Ministero e la persona offesa ed il suo difensore, entrambi presenti, il Tribunale revocava l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, ritenute venute meno le esigenze cautelali. Il processo veniva rinviato all'udienza del 18.10.2018
All'odierna udienza, la difesa rinunciava ai testi indicati ai nn. 2, 8, 15 19 e 25 della lista ex art. 468 c.p.p. depositata in atti ed il Tribunale, nulla opponendo il Pubblico Ministero, revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale in relazione a tali testi. Nella medesima udienza, venivano escussi i testi C, B, B, C, N, B e A. Il Tribunale acquisiva, su richiesta della difesa, copia del certificato medico a firma del dott. lettera a firma della persona

offesa in lingua albanese e relativa traduzione asseverata nonché relazione grafologica a firma della dott.ssa.
Dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti acquisiti e le prove assunte, le parti formulavano le rispettive conclusioni come sopra riportate.
Come concordemente richiesto dalle parti, si impone l'assoluzione dell'imputato da entrambi i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma 2, c.p.p.
La persona offesa, nel corso dell'esame dibattimentale, ha ricostruito la propria vita in la conoscenza con l'odierno imputato all'interno dì una struttura comunitaria, la rottura dei rapporti con la propria famiglia di origine, la fuga dall' verso per tutelare la propria incolumità personale, dopo la presentazione di denuncia nei confronti dell'uomo al quale era stata promessa in sposa dai familiari, la relazione sentimentale nata con l'odierno imputato, la nascita dei due figli, il matrimonio e la crisi coniugale, poi sfociata nella separazione.
Peraltro, all'esito dell'attività istruttoria svolta, al di là dell'esistenza di un rapporto conflittuale con il coniuge, da collocarsi nell'ultimo periodo del matrimonio, non è emersa una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o morale della persona offesa né della libertà del soggetto caratterizzati da ima condotta unitaria ed abituale, elementi che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia.
La stessa persona offesa, nel corso dell'esame dibattimentale, ha dichiarato che vi erano liti in un contesto in cui ella non assumeva un atteggiamento passivo, reagendo anch'essa, in risposta al B
Dagli atti acquisiti e dalle testimonianze assunte, non è emerso un tale quadro di vessazione ai danni dell'odierna persona offesa da parte dell'imputato.
Deve rilevarsi che il concetto di maltrattamenti di cui all'art 572 c.p., pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.

Risultano quindi esclusi dalla previsione del reato de quo soltanto gli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari, che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sè sanzionati dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. 45037/2010).

Come ribadito dalla giurisprudenza, in mancanza di una condizione di soggezione del partner, non è confingurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia (cfr. Cass. 5258/2016).

Anche con riguardo al reato contestato al capo 2), la giurisprudenza ha ribadito la necessità, ai fini dell'integrazione del reato de quo, della prova dello stato di sudditanza della persona offesa o meglio la sussistenza di condizioni di inferiorità psichica e fisica della persona offesa

Nel caso in esame, le risultanze istruttorie hanno accertato la presenza di una situazione di conflitto fra le parti a partire dal 2016, elemento che contrasta con l'ipotesi accusatoria in quanto il conflitto postula la contrapposizione tra le parti che esclude lo stato di passività di una nei confronti dell'altra.

Deve inoltre osservarsi che è ben vero che, secondo costante giurisprudenza, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; solo, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. 29372/2010; Cass. S.U. 41461/2012).

Nel caso in esame, la costituzione di parte civile è stata revocata, a seguito dell'integrale risarcimento del danno.

Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa non risultano precise, coerenti, lineari, non inficiate da salti logici o contraddizioni.

Così, la persona offesa ha riferito che, sin dall'inizio del loro rapporto, l'imputato la lasciava da sola, salvo poi spiegare che il marito si allontanava per motivi di lavoro, rientrando nei fine settimana. La persona offesa ha segnalato che il coniuge aveva venduto

la vettura in suo uso, così impedendole gli spostamenti, non potendo recarsi neppure sul luogo di lavoro, salvo poi rettificare la data di inizio dell'attività lavorativa e specificare che il marito le aveva acquistato, dopo poco tempo, una nuova autovettura. La persona offesa ha dichiarato che l'imputato non le permetteva di avere alcun tipo di rapporto sociale; per altro, nel corso del dibattimento, anche dalle dichiarazioni della persona offesa, è emerso che la donna, negli anni vissuti a era riuscita a costruire ed intrattenere rapporti di amicizia, che non aveva avuto nessun problema ad inserirsi con le mamme di minori che frequentavano i figli della coppia, tanto da aver svolto attività per il pedibus e quale aiuto catechista in oratorio.

L S ha sostenuto che il coniuge le impediva ogni tipo di spostamento salvo poi riferire che ogni tanto si recava a R da un'amica di famiglia, la signora A ed in dai propri familiari con i quali, nel tempo, erano stati ricostituiti i rapporti, da sola ed anche con i figli minori.

Nella storia della coppia, ha assunto particolare rilievo la frequentazione della persona offesa con l'allenatore del figlio maggiore, C A con il quale era nata una relazione sentimentale della quale l'imputato aveva avuto piena conoscenza (cfr. relazione dell'investigatore privato R).

Nel corso del dibattimento, è emerso che la persona offesa era titolare di un conto corrente sul quale l'imputato effettuava vari versamenti per le spese (cfr. documentazione offerta dalla difesa). .

Quanto ai rapporti tra l'imputato ed i figli minori, L S ha riferito che erano buoni e che solo nell'ultimo periodo, i figli assistevano ad aspre liti tra i coniugi. Gli ulteriori testi tra cui i professionisti che li avevano seguiti dopo la separazione, hanno confermato i buoni rapporti tra l'imputato ed i figli.

Gli elementi sopra descritti sono tali da porre in dubbio che la persona offesa vivesse in una condizione di inferiorità psichica e di terrore.

Del resto, la relazione sentimentale con C che inizia nel giugno 2015 e che culmina nell'incontro in U:, nel giugno 2016, durante un corso di formazione seguito dalla persona offesa, contraddice con la posizione di inferiorità della persona offesa. Il teste M ha riferito di aver visto un uomo entrare in casa del B di notte, uomo che riconosceva in C Proprio in concomitanza con la relazione della persona offesa con C , si verificano i picchi di conflittualità, le discussioni, le liti, i malesseri di L S In effetti, i testi escussi hanno riferito di una coppia modello, di una coppia unita che aveva cura dei figli, sino all'epoca della relazione tra la persona offesa e C .Da quel momento, si manifesta una forte conflittualità

tra i coniugi che culmina in liti in cui entrambi assumono un ruolo attivo. La teste C ha ricordato di aver sentito urla prevenire dall'abitazione del B, urla profferite da entrambi gli adulti presenti.

Per quanto riguarda i rapporti sessuali con l'imputato e le richieste di quest'ultimo, la persona offesa ha dichiarato: "A volte dicevo di no e lui insisteva finché non riuscivamo", lasciando intendere che acconsentiva alle sue richieste. Una tale descrizione delle condotte pone in dubbio la configurabilità del reato di violenza sessuale, specie se si esclude la circostanza della sudditanza psicologica della persona offesa.

Deve infine evidenziarsi che la situazione vissuta da L S con la propria famiglia d'origine in . ha verosimilmente influito sulla lettura e sulla percezione degli accadimenti da parte della persona offesa, determinando ed anche amplificando la sensazione di un pericolo nella relazione con l'odierno imputato.

A fronte gli elementi di incoerenza emersi nel corso del dibattimento, non è possibile giungere ad un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Si impone dunque, come concordemente richiesto dalle parti, l'assoluzione dell'imputato da entrambi i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Il complessivo carico di lavoro del Tribunale giustifica il termine per il deposito della motivazione della sentenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

B M dai reati di cui all'imputazione perchè il fatto non sussiste.

Visto Kart. 544 c. 3 c.p.p. riserva in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

, 18.10.2018

Depositata in Cancelleria in data 1.11.2018.
Il Presidente

;i

Rosse

ILCAN

#

Notificato all'imputato

Il_____

al difensore

il_____

Visto del P.G.

il

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al P.M come comunic. della irrevocabilità della sentenza ex artt, 27 e 28 D.M 334/89

il __

SCHEDA il_____

Campione Penale

n°_____

Reg. Corpi di reato

N°_____

SENTENZA N. 1093/2019

N. 3937/2018 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 452/2019 R.G, Trib,
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Sofia CARUSO

all'udienza pubblica del 24 giugno 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MM nato a il 1971,
residente a - domicilio dichiarato. -
- Sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per questa causa, presente -

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. presente.

IMPUTATO

12 bis cl e ***2 c.p.*** perché, con reiterate condotte di minaccia e molestia di gai 1 icate, in seguito all'interruzione della relazione sentimentale nel gennaio 2018, cagionava nmnrìa i Pattante e stato di paura ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità al punto da costringerla, altresì, ad alterare le abitudini di vita ed in particolare a non recarsi presso i luoghi da lei solitamente frequentati per paura di { incontrare l'indagato (quali la stazione ferroviaria di e il supermercato)
In particolare della L stava rientrando a casa, prendeva il GENNAIO 2018 la sua macchina e Pagandolo, per poi allontanarsi EPISODIO INIZIO

"Pesava delle chiavi dell'autovettura della donna, che la sera prima aveva parcheggiato nel garage di pertinenza dell'abitazione e che aveva lasciato aperto EPISODIO META' GENNAIO.

In un breve periodo in cui riallacciavano il loro rapporto e dopo che la donna decideva di separarsi e glie diceva che non glielo avrebbe permesso e gliel'avrebbe fatta pagare.

L'abitazione della L., che stava rientrando in casa, e la seguiva nel suo appartamento e nell'occasione la minacciava dicendole che gliel'avrebbe fatta pagare e che l'avrebbe rovinata (in data 22.02.2018);

- velava una grossa quantità dì ammoniaca all'interno del, serbatoio dell'autovettura della Sig.L e "sostava nel parcheggio del supermercato" (in data 22.027018);
- si appostava di fronte casa della donna c precisamente davanti alla pizzeria suo palazzo e, mentre lei camminava, la seguiva assumendo un atteggiamento aggressiva impauriva la L a tal punto da costringerla a rifagli all'interno di un bar (il 24.02.2018);
- nei giorni seguenti la seguiva ogni qualvolta la donna usciva dì casa e le diceva "TE LE FACCIO PAGARE TUTTE, TI ROVINO, DOVETE MORIRE" (nei mesi di febbraio -marzo 2018),
- in compagnia di D (V P a bordo di un'autovettura, seguiva la donna nei posti che la stessa era solita frequentare (quali le adiacenze della sua abitazione} la anche alla strada statale per capire quale fosse la sua destinazione (MARZO 2018);
- effettuava ripetutamente telefonate anonime, fino ad arrivare a 70 telefonate al giorno, su entrambe le utenze cellulare nella disponibilità della L (fino a fine marzo 2018),
- sostava dietro la porta di casa fin data 10.03.2018);
- dopo aver ripreso per un breve periodo la relazione con la persona offesa, e terminata

ulteriormente, giungeva presso la sua abitazione, afferrava la L J spingeva verso {'ascensore; nonostante la donna riuscisse a divincolarsi dalla presa, segui visto Chela donna prendeva il cellulare per chiamare i carabinieri, le tirava t capelli e la spintonava buttandola pesantemente a terra, facendole battere il ginocchio; dopodiché le strappava il cellulare dalle mani e scappava (in data 16.067018);

- si avvicinava alla persona offesa che era in giro a piedi per e lo stesso giorno le inviava numerosi SMS in cui le scriveva "DOVE SEI"; successivamente, verso le ore 17:000, si faceva trovare vicino alla sua autovettura all'uscita del centro commerciale e appena la vedeva scappava e si nascondeva dietro altre macchine; la seguiva, poi, all'interno del centro commerciale da dove usciva solo dopo che era stato avvisato il personale della sicurezza che scortava la persona offesa fino alla sua auto; mentre la donna, a bordo della propria auto, si immetteva sulla strada statale direzione , saliva sul cofano del veicolo e la obbligava a fermarsi bloccando il traffico; apriva lo sportello dell'auto- lato guida- e cercava di prendere il volante e si allontanava dopo che altre persone si fermavano in soccorso alla p,o,; intorno alle 19:30 effettuava chiamate anonime alla persona offesa e le inviava diversi messaggi tra cui uno in cui scriveva: MA TE LA FACCIO FACCIO PAGARE PRIMA CHE MI METTONO IN GALERA*[1] (il 18,06.2018);

- si appostava numerose volte nelle strade adiacenti Vantazione della persona offesa, seguendola in Un paio di occasioni con fare minaccioso in giro per (nel luglio 2018);

- di notte si appostava davanti casa della L, la quale si era poco prima accorta che il rubinetto posto nel cortile era stato aperto fuoriuscendone acqua in maniera copiosa, e sostava per circa un minuto davanti al cancello pedonale con aria di sfida (il 24.107018);

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona alla quale era stato legato da una relazione affettiva

- In dal gennaio 2018 al dicembre 2018

2) del reato p. e p. dall'art. 628 c.p. perché, con violenza consistita nel tirarle i capelli, nello spintonarla buttandola pesantemente a terra e facendole battere così il ginocchio, si impossessava del telefono cellulare NOKIA 33 W che la donna aveva tra le mani, sottraendolo alla p-O- che k deteneva I
In il 16.06.2018 \

3) del reato p. e p, dagli artt. 582-585 in **riferimento all' art -576 m 5.1** perché, nelle circostanze di cui al capo 2) che precede, cagionava a L P lesioni personali giudicate guaribili
in giorni 3
Con raggravante dell'esser stato commesso il fatto dall'autore della condotta di cui al capo 1)
In , il 1406.2018
Con la recidiva reiterata **e** *specifica*

* capo d'imputazione così modificato all'udienza del 27/05/2019 al capo 1): "il PM modifica la data del reato da gennaio 2018 al 3 aprile 2019*

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Giovanna Favini

PARTE CIVILE

LP nata a il 1974, elettivamente domiciliata ex art. 33
disp. att c.p.p. presso il difensore di fiducia.
Assistita e difesa dall'avv.

Le parti hanno così concluso:

11 Pubblico Ministero: "Chiede sentenza di condanna per tutti e tre i capi di imputazione, attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, pena finale anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa"

La difesa di Parte civile: "chiede sentenza di condanna alle pene di giustizia. Chiede risarcimento danni patrimoniali e non quantificati in Euro 4.000,00 o somma di giustizia. Qualora non sia liquidato finterò danno chiede che il risarcimento sia definito in sede civile, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 2,000,00 subordinando la concessione della sospensione della pena al pagamento della stessa. Chiede condanna al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalla P,C, ammessa al patrocinio a spese dello stato?'

Il difensore dell'imputato: "in relazione al capo A) chiede assoluzione per non aver commesso il fatto; per il capo B) e capo C) assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine minimo della pena, attenuanti prevalenti all'aggravante e concessione doppi benefici di legge"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio immediato in data 18.1.2019, M M è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (atti persecutori aggravati commessi ai danni di *F L* - in dal gennaio 2018 al 3 aprile 2019; rapina e lesioni aggravate commesse ai danni della stessa in il 16,6,2018).

Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa *P L L*

Il processo era stato inizialmente assegnato alla dott.ssa Daniela Garlaschelli che, all'udienza del 18 marzo 2019, lo rinviava dinanzi a questo giudice come da disposizione del Coordinatore della Sezione Penale dott. Luigi Riganti,

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato - sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del Tribunale di Pavia, in data 30,4.2019, ai sensi dell'art. 276 c.p.p. per trasgressione alle prescrizioni inerenti la precedente misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa[1] - si è svolta con l'esame della persona offesa *P L* , i testi App. Se, S *L D C* (ud, 27 maggio 2019), *F L* e App. 5 *B* (ud, 10 giugno 2019). Veniva inoltre acquisita la seguente documentazione:

Verbale di Pronto Soccorso nei confronti di *P L* dell'AST DI redatto in data 16.6.2018; copia di foto di pagine di appunti manoscritti; copia di n. 2 foto del 20.10.2018, treno Trenord- art; copia di n. 2 foto citofoni di ; copia dì n. 5 foto del 22.2.2019; copia del Provvedimento della Questura di Pavia del 3.5.2018, notificato il 23.5.2018; copia di un biglietto indirizzato a "P 1

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale sì dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

1, Ricostruzione dei fatti

Il nucleo principale delle fonti di conoscenza sui fatti contestati a M M è rappresentato dalle **dichiarazioni della persona offesa** *P L*, la quale, all'udienza del 27.5.2019, riferiva di avere avuto una breve relazione con M M, iniziata all'incirca da settembre 2017 e durata

fino a dicembre dello stesso anno; il rapporto era stato molto breve^ perché fin da subito le cose erano cominciate ad andare male. Dal momento in cui la donna aveva deciso di interrompere detta relazione, la situazione era iniziata a peggiorare e la stessa aveva cominciato a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, perché l'imputato non le permetteva *"assolutamente di tagliare la relazione"* (pag. 7 tracr. Ud. 27.5.2019); MM aveva, infatti, iniziato a perseguitarla, a farle danni, ad entrare a casa sua, a farle *"di tutto"* e a seguirla quando lei usciva di casa. La teste specificava che già dall'inizio del rapporto, l'imputato aveva deciso che loro due dovevano stare insieme per sempre e che lui non le avrebbe mai permesso di lasciarlo; ragione per la quale *F L* si era allarmata e aveva deciso, mentre stava con l'uomo, di "lavorare per il distacco", non sapendo come fare altrimenti. Anche mentre la relazione era in corso, c'erano stati dei periodi nei quali la persona offesa aveva cercato di allontanare il compagno. La teste precisava di non avere mai convissuto con MM: lei abitava a con il padre, di cui si prendeva cura, mentre l'imputato all'epoca viveva. La donna era priva di attività lavorativa, avendo smesso di lavorare da un po' di anni per occuparsi del padre anziano e di altri due zii, anche loro avanti con l'età, che lei andava a trovare per aiutarli in commissioni varie, a seconda di quando loro la contattavano al bisogno (c'erano periodi in cui lei ci andava spesso, altri meno, come negli ultimi mesi). La persona offesa si manteneva tramite la pensione del padre che lei assisteva e con quanto la pagavano detti zìi quando lei sbrigava per loro delle commissioni (il padre dipendeva esclusivamente dalla figlia, mentre gli altri parenti avevano anche altre persone che si occupavano di loro). Quando aveva conosciuto M M*, P L* non lavorava già da tempo: la donna aveva svolto diversi lavori e aveva molti interessi (abbigliamento, estetica) ed era una studiosa della cultura indù e dell'esoterismo; la donna aveva fatto anche delle conferenze sull'esoterismo nel 2003 presso il liceo di . *P L* aveva lavorato anche a e, nel periodo in cui aveva frequentato l'imputato, si era recata in detta città anche con lui, dato che lo stesso si *"attaccava ad ogni cosa"* della teste, che non poteva più fare nulla da sola.
Dopo che *P L* aveva deciso di interrompere la relazione con il compagno alla fine dell'anno 2017 (anche se la teste specificava che c'erano già stati degli episodi dal novembre 2017), MM aveva iniziato ad assumere degli *"atteggiamenti persecutori",*
danneggiando l'auto ed entrando a casa della persona offesa, quando lei ribadiva che la relazione era finita. La stessa spiegava che abitava in un appartamento, in un complesso dove c'erano due condomini a cui si accedeva tramite un cancello automatico: quando il

cancello si apriva, perché ad esempio entrava un autoveicolo, era possibile per una persona introdursi nel cortile e arrivare sino in portineria. M M l'aspettava sotto casa, non entrando dentro l'appartamento.

Dopo i primi mesi del 2018, tra la persona offesa e l'imputato c'era stato un riavvicinamento: la teste specificava che più che una ripresa del rapporto, si trattava di un suo modo per arginare la situazione e allontanare Fucino. 1 Carabinieri le avevano detto di aspettare prima di denunciare l'imputato, per verificare come evolveva la situazione. A giugno 2018, però, dopo un ulteriore episodio (dì seguito meglio specificato), *P L* decideva di sporgere querela: la sera, M M era entrato nel condominio, con la scusa di rivolere i propri vestiti e, la mattina seguente (di sabato), lo stesso si era nascosto dentro la portineria; nel retro del condominio c'era infatti una porta che restava aperta, o meglio, che aveva una manopola che consentiva l'apertura solo dall'interno M M a novembre, entrando tutte le sere in casa, aveva fatto

danni nel condominio ("/o *sapevano le persone"* pag. 9 trascn cit.) e aveva scassinato quella manopola, svitandola, inserendo un coltellino 0 una chiave. La teste credeva, come sapevano tutti, che l'imputato, in tal modo, avesse passato tutte le sere nei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel suo condominio, lasciando mozziconi di sigarette in giro e rubandole la posta (la stessa molte volte faceva una verifica, lasciando una pubblicità intestata a lei nella cassetta delle lettere, che dopo non trovava più). *P L* confermava che aveva "beccato" varie volte M M nel cortile della propria abitazione. La stessa specificava di averlo visto due volte e che, in una occasione, una notte di ottobre, erano intervenuti i Carabinieri, perché ['imputato aveva aperto la pompa dell'acqua: la donna, a mezzanotte circa, aveva sentito *"un casino pazzesco"* e, uscendo dal balcone, aveva visto tutto allagato. Erano, quindi, intervenute le Forze dell'Ordine, ma MM era scappato, nascondendosi; dopo circa un'ora, l'uomo aveva rifatto la stessa cosa e la persona offesa, affacciandosi nuovamente dal balcone, Io aveva visto guardarla con tono minaccioso, come a dire *tanto non ce la fanno a prendermi".* I Carabinieri ritornava sul posto, ma non riuscivano a trovare nessuno. Su domanda della difesa, la teste specificava che sapeva che i Carabinieri in quell'occasione non avevano visto l'imputato, ma lei lo aveva visto benissimo uscire dal cancellino e girarsi a guardarla; la stessa non aveva visto M M aprire l'acqua del rubinetto del cortile, ma, allertata dal rumore, si era affacciata e sul posto aveva visto solo lui. Quella notte c'era la nebbia e l'imputato, vedendo arrivare la prima volta i

Carabinieri, con i fari dell'auto accesi, si era nascosto ed era scappato; in quel frangente era tornato anche un vicino di casa, tale" che aveva cercato a piedi l'uomo, senza trovarlo.
Nei mesi prima, molte persone, ma specialmente un condomino del quinto piano, facente parte dell'Associazione dei Carabinieri, aveva detto a *P L* di avere visto M M
uscire a volte di notte dal condominio, senza però sapere che la relazione tra lei e il predetto si fosse conclusa. La teste aveva dovuto, poi, allarmare tutti i condomini, perché l'imputato aveva fatto altri danni, come chiudere la pompa del gas, cosicché loro erano rimasti tutti senza acqua calda. La donna era stata contattata anche dall'amministratore di condominio, ma in generale tutti quelli che vivevano lì erano al corrente della situazione ed erano un po' allarmati, perché ogni sera M M I entrava nel condominio e lei l'aveva visto varie volte.
Agli inizi di luglio 2018, una mattina, sulla scala del suo appartamento erano state trovate delle scritte contenenti parolacce e c'era il tappetino davanti la porta della persona offesa totalmente "tagliato a pezzetti" (circostanza che la stessa non aveva riportato in denuncia, avendola appena sporta e tenuto conto che Ì Carabinieri le avevano detto di aspettare). Le scritte nel condominio erano state viste da tutti e erano state poi fatte cancellare; in seguito, tra dicembre 2018 e gennaio 2019, l'imputato era andato avanti in continuazione a scrivere frasi infamanti all'ingresso del cancello. *P L* aveva visto personalmente tutte le scritte, ad eccezione di quelle sui treni.
Agli inizi della vicenda l'imputato, non avendo la diffida per recarsi a poteva girarvi liberamente e di solito si piazzava, dalla mattina alla sera, in una pizzeria nei pressi della casa della persona offesa, chiamata " di via , aspettando che lei uscisse.
Se la donna usciva a piedi M M la rincorreva e tale situazione era andata avanti fino a giugno:
nel periodo in cui i due litigavano, da gennaio a giugno, l'imputato, la inseguiva ogni giorno,
aspettandola davanti casa. Quello era stato pure il periodo delle telefonate continue, su ogni numero di telefono della persona offesa (che all'epoca ne aveva due) e anche su quello di suo padre: la stessa riceveva messaggi minacciosi e telefonate anonime tn continuazione, alcune anonime e alcune proveniente dal numero dell'imputato. La teste specificava che arrivavano tantissime chiamate dal numero di telefono intestato a lui e anche messaggi, che avevano un contenuto minaccioso, del tipo che lui "glie l'avrebbe fatta pagare", o anche alternando frasi da innamorato. *P L* non aveva mai risposto né a chiamate né ai messaggi,

nemmeno a quelle anonime. Anche *P L* , padre della persona offesa, aveva ricevuto sulla propria utenza alcune telefonate, sia anonime sia provenienti dal numero dell'imputato; poi il numero del padre era stato cambiato, perché il 22 giugno 2017 alle ore 11.42, dopo che la persona offesa aveva sporto la prima denuncia, l'imputato aveva fatto a P *L* uno scherzo pesante, chiamandolo e dicendogli che la figlia era ricoverata al Pronto Soccorso e stava malissimo, In detta, chiamata proveniente da un numero anonimo, un interlocutore, che si era qualificato come un medico del Pronto Soccorso, aveva comunicato al padre che la figlia era ricoverata. Il genitore si era agitato e *P L* aveva quindi fatto cambiare il suo numero di telefono.

La persona offesa specificava che lei ed il padre riconducevano le chiamate anonime a MM, perché lui continuava a perseguitarla in ogni modo e la teste non conosceva nessun altro che, in vita sua, gli avesse fatto scherzi o altro; la donna in passato non era mai stata vittima di danneggiamenti, scherzi, scritte o insulti *("una vita tranquilla"* pag. 12 trascr. cit), Da luglio 2018,

---

[1] L'imputato risultava essere stato arrestato in data 3,4.19 a Milano, essendo stato colto in flagranza del reato ai sensi dell'art. 612 bis c.p. sempre ai danni della stessa persona offesa; arresto convalidato dal G.I.P. di Milano, il quale disponeva la misura della custodia in carcere, dichiarandosi incompetente e inviando gli atti al Pubblico Ministero per la Trasmissione all'A-G, competente, nell'ambito di un altro ulteriore procedimento in fase predibattimentale,

la persona offesa non aveva più ricevuto telefonate, perché aveva bloccato sulle proprie utenze i messaggi e le chiamate in entrata e, dopo la denuncia del giugno 2018, la donna aveva pure cambiato numera di telefono, che non conosceva nessuno a non rendendolo lei noto a nessuno, anche se alcune "persone strane" glielo avevano chiesto. La stessa non aveva più attivato i numeri di telefono precedenti, nemmeno dopo l'emissione della misura cautelare nei confronti dell'imputato, anche su suggerimento del centro anti-violenza.

La teste specificava che stare fuori di casa in quel periodo la faceva stare in un'ansia pazzesca, perché l'imputato era nascosto in ogni angolo e sbucava fuori; per un anno la teste non era quasi mai potuta uscire di casa nei giorni in cui lei non aveva visto e non aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri, erano quelli in cui la stessa non era uscita.

Una volta, era stata mandata un'ambulanza presso la sua abitazione, dove c'era il padre, mentre la figlia era fuori: i medici avevano detto a f *L* che qualcuno li aveva chiamati, dicendo che lui era in fin di vita; l'uomo aveva quindi risposto che lui non aveva chiamato nessuna ambulanza e si era rifiutato di andare in Ospedale.

P I aggiungeva che dal 2017 viveva con i campanelli staccati.

Quanto alle denunce, la teste specificava che avrebbe voluto fare la prima a gennaio 2018, ma le era stato detto dai Carabinieri di aspettare; a maggio c'era stata una piccola ripresa del rapporto con l'ex compagno, perché M M aveva iniziato a riavvicinarsi a lei con varie pretese.

Ma la donna aveva poi capito di dovere tornare dai Carabinieri, questa volta per sporgere la prima denuncia, dopo l 'episodio avvenuto un sabato di metà giugno quando l'imputato l'aveva aspettata dentro al condominio nascosto e poi aggredita, rubandole il cellullare. In particolare su tale evento, *P L* precisava che il venerdì sera MM era entrato nel condominio, chiamandola per riavere indietro i suoi abiti (che erano nella macchina della persona offesa) e, quando lei era scesa per incontrarlo, lui l'aveva aggredita, dicendo parolacce e minacciandola di "fargliela pagare"; lei era risalita in casa e lui se ne era andato (quella sera la teste non aveva chiamato i Carabinieri). La mattina seguente, l'imputato aveva iniziato a minacciare e a chiamare lei e il padre; lei poi era uscita di casa, accompagnata inizialmente dal genitore, perché aveva un'agitazione pazzesca. Quando *P L* era rientrata a casa, l'imputato, che era nascosto nelle porte delle cantine (dal lato della porta del retro), era sbucato fuori ed aveva cercato di aggredire e strangolare la persona offesa, ma lei era riuscita a scappare nel cortile; MM, vedendo che c'era un vicino che stava andando via, aveva fatto finta di uscire, per poi invece iniziare a rincorrere *F L* , che

stava cercando di rientrare in casa dal vialetto che andava verso la portineria. La perdona offesa aveva il cellulare in mano, perché voleva chiamare j Carabinieri, ma l'imputatole tirava i capelli. strappandole una ciocca di capelli incredibile, e la

spingeva con *"forza incredibile"* per terra, per rubarle il cellulare; lo stesso poi scappava portandosi via il cellullare della donna, la quale dopo ciò si recava al Pronto Soccorso, La domenica mattina seguente, la donna aveva quindi sporto denuncia,

Il cellulare veniva restituito alla proprietaria di lunedì, come se niente fosse: mentre lei era fuori in corso , l'imputato l'aveva inseguita e le aveva buttato il telefono nella borsa, mentre lei gli

diceva di andarsene e che non voleva più il cellulare,

Ogni giorno, per un anno e mezzo, MM aveva inseguito *P L* per le vie di , dicendole parolacce e minacciandola; da aprile/maggio lo stesso nemmeno poteva circolare in quel luogo, avendo ricevuto una diffida.

Eppure M M, nonostante il divieto di circolare ir. , vi era stato per un anno mezzo, ogni giorno, di fronte casa della persona offesa; l'uomo non si spingeva proprio nel centro della città, ma stava nelle vie nascoste e nelle parallele e seguiva *P L* nei centri commerciali e sui treni, La teste specificava che, per un anno e mezzo, non aveva potuto muoversi con quest'ultimo mezzo di trasporto, perché l'imputato viveva sui treni e, sia i Carabinieri che il centro-antiviolenza, le avevano proibito di salirci, soprattutto per tratta ,

Quando

P L doveva andare a dall'avvocato o al centro anti violenza, doveva farsi accompagnare alla stazione di , perché andare per era troppo pericoloso.

La persona offesa aggiungeva che MM aveva stazionato anche alla , aspettandola lì, motivo per il quale lei non vi era più andata o aveva dovuto cambiare gli orari in cui era solita ivi recarsi.

Di regola , se incontrava l'imputato, scappava, però una volta, a giugno 2018, subito dopo la denuncia, mentre la stessa era in automobile sulla strada statale dove c'era il negozio di , l'imputato era sbucato fuori dalla campagna ed era saltato sul cofano della macchina della donna; poi lo stesso aveva aperto lo sportello ed aveva cercato di mettersi alla guida dal lato del volante del veicolo, spingendola dall'altra parte con una violenza pazzesca; *P L* , però, era riuscita a spingerlo via, prendere le chiavi dell'autovettura e scendere dal veicolo. Si erano pure fermate tutte le automobili con a bordo altre persone, perché la persona offesa aveva bloccato il traffico immettendosi nell'altra corsia; la stessa ricordava di avere sentito che la gente le urlava di scappare, perché l'imputato aveva un coltello, Lei era poi tornata a bordo della propria autovettura a , dopo che MM era sceso dal mezzo, per poi

sparire; la donna aveva chiamato i Carabinieri, ma aveva deciso di andarsene, senza aspettarli, dando ascolto a cose le dicevano le altre persone.
Meglio contestualizzando temporalmente gli episodi accorsi, *P L* riferiva che a luglio 2018 era stata molto ritirata in casa e aveva visto l'imputato girare nelle vie attigue a casa sua, però i Carabinieri, che lei aveva contattato, le avevano detto di aspettare (prima di sporgere querela); poi ad agosto la donna era stata seguita due volte dall'imputato e aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine. A settembre era capitato che MM aveva seguita rincorrendola, ma lei era scappata, correndo più veloce di lui *("le volte che non mi ha preso è perché io corro molto più veloce eli lui, perché a volte ho dovuto correre parecchio"* pag. 16 trascr. cit,). Il periodo da ottobre fino a marzo era stato un disastro: a ottobre era venuto a casa di *P L* un controllore dei treni, che le aveva detto che su detti veicoli, nella aveva trovato delle scritte diffamanti con il suo nome, cognome, indirizzo e numero e che, quindi, aveva deciso di avvisarla. La persona offesa non conosceva detto controllore dei treni, il quale aveva suonato per contattarla al suo vicino di casa, tale " ", a cui aveva, peraltro, poi inviato le foto sul cellullare, perché la donna non aveva un telefono che poteva riceverle. *P L* non aveva visto dal vivo tali scritte sui treni, perché i Carabinieri le avevano detto che avrebbero fatto loro le verifiche del caso. Le scritte contenevano parolacce e la solita frase che MM aveva fatto davanti al suo cancello e tappezzando tutte le vie di ' ' (i Carabinieri avevano pure fatto delle foto): veniva scritto che *"I- L a l'AIDS"* sempre con il solito errore di ortografia di "a" senza "acca".
Nel condominio della persona offesa erano state fatte simili scritte circa una decina di volte, anche dopo che erano state ripitturate le mura, e 1 danni erano stati parecchi: erano state tagliate anche le piante nel condominio per consentire una migliore visuale, perché tutti erano terrorizzati che l'imputato potesse entrare di notte. Nelle scritte fatte per le vie di c'era anche indicato che *P L* aveva come autovettura una "macchina Yaris",
Dopo ottobre, MM aveva iniziato a entrare tutte le sere nel cortile dell'abitazione della persona offesa e c'era stato anche l'episodio della pompa dell'acqua a fine di tale mese. Da quel momento, l'imputato aveva iniziato a fare dette scritte anche nel condominio, come quelle sul fatto che la persona offesa avesse l'AIDS nel cancellino. Probabilmente l'imputato per entrare aspettava che uscisse un vicino, che di lavoro faceva il panettiere e di regola usciva alle 11.00 di sera; MM andava e veniva, lasciandosi il cancello aperto come se

niente fosse. Erano stati trovati mozziconi di sigarette dappertutto, anche al quinto piano: l'imputato aveva portato via il posacenere e anche la posta della persona offesa, origliando oltretutto quello che lei diceva da dietro la porta.
In merito a quest'ultima circostanza, *I L* spiegava che, un giorno, a novembre, aveva un appuntamento a e, invece di utilizzare un taxi come aveva fatto varie volte, aveva deciso di provare a prendere un treno; andando alla stazione, la stessa aveva trovato lì MM, fermo nascosto che l'aspettava (lei era solita farsi accompagnare dal padre all'entrata
dietro la stazione e lui si era nascosto lì): l'imputato quindi doveva sapere che lei quel giorno stava andando a . Quella mattina lo stesso aveva rincorso la persona offesa, che aveva chiamato i Carabinieri, e poi era scappato; quindi, *L* era andata via, ma l'imputato si era presentato dove lei doveva recarsi, ossia un centro estetico zona
(via , che si chiamava "), facendo spaventare la ragazza che lavorava lì.
MM era infatti entrato dentro il centro estetico, inserendosi dietro un cliente,
e aveva preteso insistentemente il numero di telefono della persona offesa, dicendo che lui sapeva che quel giorno lei aveva un appuntamento lì. Le lavoratrici di detto centro sapevano i problemi di *P L* con l'imputato e non gli avevano dato quindi alcun numero; le stesse l'avevano poi contattata per raccontarle che MMera stato da loro.
Da tale episodio, la persona offesa, non avendo riferito a nessuno dei suoi spostamenti, aveva desunto che l'imputato aveva saputo del suo appuntamento, origliando da dietro la porta di casa; d'altra parte la stessa, anche a marzo, l'aveva trovato varie volte dietro la porta del suo appartamento. Il condominio dove abitava *P* era piccolo e aveva cinque piani, con due/tre appartamenti per ogni piano; lei abitava al primo piano. La teste, su domanda della difesa, specificava che si era recata nel centro estetico anche con l'imputato, quando loro due stavano insieme, perché lui la seguiva dovunque, altrimenti faceva scenate: Ì due ci andavano in treno e lui aspettava fuori dal centro.
A dicembre, prima di Natale, quando era stata emessa nei confronti dell'imputato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai luoghi da lei frequentati con obbligo di mantenere una distanza di 300 metri, la situazione era iniziata ancora di più a peggiorare. Dopo il periodo delle festività, nel corso del quale la teste era rimasta più ritirata in casa, a partire da gennaio l'imputato, infatti, aveva iniziato a stazionare vicino ad una s nei pressi della casa della persona
offesa, dalla mattina alla sera: c'era un parchetto con degli scaloni, dove MM
stazionava, da dove si vedeva quando la donna usciva, sia a piedi che in auto. Da quel

momento ogni qualvolta, *L* usciva a piedi l'imputato sbucava fuori e la seguiva e lei doveva prima se non peggio. Lui sapeva il tragitto che lei faceva, anche per andare a trovare dei suoi parenti anziani che assisteva, e si nascondeva nelle vie parallele alle strade che lei di solito percorreva; MM si nascondeva nelle dette vie, nei portoni o, a volte, stazionava in una piazza (tale Piazza) e, appena vedeva la donna, sbucava fuori. Una volta la teste si era recata a al centro anti-violenza e, tornando a , aveva trovato lì l'imputato che la seguiva e la stessa aveva, quindi, pensato che lui fosse rimasto in quel luogo tutto il giorno, *P L* specificava che, quando vedeva l'imputato, lei subito scappava senza rivolgergli la parola e che nemmeno lui le diceva nulla; anche se lui la importunava, la persona offesa non reagiva per bloccare ogni forma di comunicazione, ciò accadeva specialmente da dopo che aveva sporto la denuncia.

Nei primi tempi la persona offesa riceveva anche biglietti. A marzo 2018 lui le aveva messo un mazzo di rose davanti al portone, la teste lo aveva riportato sulla strada e lui l'aveva preso a calci. Sempre nei primi tempi, tra i primi episodi, *P L* ricordava di quando l'imputato le aveva danneggialo l'autovettura, avendole versato nel serbatoio l'ammoniaca; il meccanico le aveva confermato il danno rilevante. MM le aveva confessato, quando si erano rivisti, che le aveva fatto lui questo scherzo. Su domanda della difesa, la teste specificava su detto episodio che, mentre lei andava dal meccanico, il quale all'inizio non aveva capito quale fosse il problema alla vettura, l'imputato aveva continuato a girare intorno alla via dell'autofficina e vicino alla pompa di benzina. La persona offesa sapeva che MM in quel momento non sarebbe intervenuto, perché lui era contentissimo e "rideva come un pazzo", avendo ottenuto ciò che voleva, ossia danneggiarle l'automobile; in quel frangente lui non era minaccioso. *P L* precisava che si era accorta del problema al veicolo, perché non appena metteva la benzina nel serbatoio subito spariva e lampeggiavano le spie del l'autovettura; ciò le aveva causato ansia. La stessa era sicura che il danno era stato cagionato dall'imputato, perché, quando i due si erano rivisti a maggio 2018, lui personalmente, chiedendole di essere perdonato e su richiesta della donna di confessarle tutto, le aveva detto aveva che danneggiato in tal modo l'automobile alla

In quel periodo, M M aveva confessato a *P L* dell'episodio dell'autovettura e del fatto che la seguiva ogni giorno (anche alcune volte tn cui la persona offesa non l'aveva visto), perché lei gli aveva chiesto di raccontarle tutto, per dimostrarle se era cambiato, dato che l'uomo voleva tornare con lei.

La teste specificava che, da gennaio 2018, aveva persino tenuto un diario, che aveva continuato ad aggiornare, anche quando lei e MM si erano riavvicinati, proprio perché la sua intenzione era quella di allontanarlo e fare la denuncia. Sul diario la stessa scriveva quello che accadeva ogni giorno, anche Ì messaggi e le telefonate ricevute; le era stato così consigliato anche dai Carabinieri e dagli addetti del centro anti-violenza. A *L* venivano mostrati in udienza dei documenti, tra cui degli appunti manoscritti, che lei specificava facenti parte del diario menzionato; la stessa aveva consegnato al Maresciallo dei documenti, tra cui una lettera che a marzo M M le aveva inserito nella cassetta della posta.
Alla teste venivano mostrate anche delle fotografie raffiguranti le scritte fatte sul citofono (scritta analoga era stata rifatta varie volte) e quelle in giro perchè la donna riconosceva; la donna specificava che non aveva prodotto lei la foto di una scritta che sembrava fatta su un sedile di un treno.
La teste specificava di non avere mai detto all'imputato che io aveva denunciato; perché non gli rivolgeva più la parola, anche quando lo incontrava,
La situazione così descritta era andata avanti fino a gennaio/febbraio 2019 e fino a prima e dopo l'inizio del processo.
Alla teste veniva mostrato un verbale di Pronto Soccorso, datato 16 giugno 2018, e la stessa spiegava che quel giorno, dopo avere chiamato i Carabinieri, era stata fatta venire un'ambulanza.
La donna specificava che era stata minacciata dall'imputato anche di morte, con frasi del tipo "dovete morire, vi ammazzo, anche rivolte a suo padre ; il periodo era gennaio, ma anche dopo la denuncia di giugno, MM le mandava messaggio del tipo "ti rovino, prima che io finisco dentro ti rovino ",
Tutte le condotte descritte avevano causato a *P L* un'ansia pazzesca, che tutt'ora non è stata smaltita; la donna era stata rintanata in casa per un anno e mezzo circa, facendosi accompagnare se doveva uscire, guardandosi sempre in giro, tenendo le sicure dell'autovettura chiuse e il cellulare in mano. *"Soprattutto proprio nessuna forma di libertà, a piedi non potevo uscire, i treni la vita bloccata ho avuto per un anno* e *mezzo"* (cfr. pag. 23 tracr. cit.).
Per risolvere i suoi problemi di ansia, *P L* non si era mai recata da uno psicologo, perché la sua condizione era unicamente legata alla situazione vissuta, non avendo lei avuto prima un simile disturbo; si era però rivolta ad un centro-antiviolenza. *P L* specificava, infatti, che, su indicazione del Maresciallo P , si era rivolta la Centro anti-violenza, Centro

, per gestire meglio l'ansia: la donna aveva cominciato il percorso, che era ancora in corso, a ottobre del 2018.

Dal 3 aprile (2019), la persona offesa stava recuperando, non aveva più subito atti di vandalismo. né sul campanello, né nel condominio né sulla macchina. In detta data, la persona offesa riferiva che, dovendo andare a per recarsi nel già menzionato centro estetico, aveva preso il treno alle ore 11.33, dalla Stazione di e si era seduta davanti, vicino ai controllori; alla fermata di , a pochi chilometri da , aveva visto l'imputato sulla banchina della stazione, che doveva salire sul mezzo ed aveva iniziato a dire parolacce e a fare i soliti gestacci. *P L* si era allarmata ed una ragazza le aveva confermato che l'imputato era salito qualche carrozza più indietro a quella dove era lei; la persona offesa aveva chiamato il 'T 12" e poi parlato con la Polizia Ferroviaria; il controllore nel frattempo era andato a ispezionare il treno, ma quel giorno c'era tantissima gente sul mezzo. La donna veniva contattata dalla Polizia di , che ravvisava che le avrebbero mandato una pattuglia al suo arrivo a ; gli agenti, dopo averla identificata ed essere venuti
a conoscenza della situazione, le avevano suggerito di spostarsi in taxi, non tornando subito indietro, e nel caso di problemi di contattarli.

P L era andata quindi all'appuntamento in taxi, per ritornare nello stesso modo alla Stazione di verso le 16,00 del pomeriggio, dove aveva rivisto M M guardarla In modo minaccioso a pochi metri da lei; la donna, quindi, aveva allertato
due agenti della Guardia di Finanza, lì presenti; l'imputato, accortosi della situazione, aveva tentato di scappare, ma veniva raggiunto dagli operanti.

La teste aveva presentato diverse denunce ed integrazioni: a giugno la prima, poi a settembre, ottobre, poi attraverso l'avvocato, poi ancora prima del processo su fatti avvenuti nel 2019,

Alla stessa venivano mostrate altre foto e lei riferiva che in una era raffigurata la sua autovettura, su cui l'imputato aveva fatto una incisione; M M , oltra danneggiare
la sua di automobile, aveva anche danneggiato quella di alcuni suoi amici: uno che abitava in Corso aveva l'autovettura tutta incisa; l'altro aveva trovato, per due volte, le ruote del proprio veicolo bucate con dei chiodi. Si trattava di persone che la persona offesa conosceva da anni e lui probabilmente l'aveva vista con loro.

La persona offesa riferiva di ulteriore episodio avvenuto presso il Santuario della…
lei frequentava detto sito da circa 25 anni (circostanza nota a M M) e nel periodo tra gennaio-febbraio 2018, l'imputato si era presentato lì, accompagnato da un personaggio,

seguendola in automobile per impedirle di arrivare a quel luogo. All'inizio la teste per andare al Santuario si faceva accompagnare, ma poi per un lungo periodo aveva smesso di andare. Un giorno, verso dicembre 2018, la donna vi era tornata e aveva ritrovato lì l'imputato; tutti l'avevano visto girare lì per le vie di nascosto, anche una signora che lavora in un negozio in detto luogo. La teste allora aveva contattato i Carabinieri, che le avevano detto dì andare via di lì. Probabilmente M M sapeva che la persona offesa sarebbe andata al Santuario, o indovinando per caso oppure avendo lui origliato da dietro la porta; d'altra parte, alcune persone avevano detto a *F L* di avere visto l'imputato girare in quel luogo, anche alcune volte in cui lei non era andata.

La teste specificava che un suo amico le aveva detto di avere visto delle scritte in ; un giorno, inoltre, un ausiliario del traffico le aveva detto, già da ottobre, che sapeva che c'era una persona che la seguiva, che stazionava alle scuole elementari e nella piazza del teatro; all'inizio l'ausiliare aveva pensato che l'uomo facesse danni alle autovetture e lo aveva quindi segnalato, mentre poi gli era stato detto che tale individuo stazionava lì per aspettare la persona offesa. M M stava nascosto in un parcheggio nella piazza del teatro, dalle 8.00 a mezzogiorno, da dove la persona offesa sbucava, così da controllare se quest'ultima andava a o prendeva treni; quella era una zona centrale da dove la donna transitava spesso.

Su richiesta di specificare le volte in cui *P L* aveva trovato l'imputato sul pianerottolo di casa sua, la stessa riferiva di averlo visto la prima volta a marzo 2018, quando lui le aveva detto di perdonarlo, pensando di avere ancora un potere su di lei; poi, l'aveva visto più di una volta nell'ultimo periodo, quando l'imputato ogni sera era lì in casa. Una sera in particolare, verso metà dicembre, alle 20.00 circa, lei aveva messo alle 19,00 una pubblicità a suo nome e alle 20.30 era tornata in portineria e non l'aveva trovata più; affacciandosi verso l'alto, aveva visto M M prendere l'ascensore e scappare.

Nonostante la misura cautelare del divieto di avvicinamento, M M aveva continuato a stazionare davanti casa della persona offesa, a seguirla e passare le giornate a guardare se lei usciva, dalla mattina alla sera; la persona offesa non poteva uscire di casa e se lo faceva si ritirava presto e stava fuori per poco.

Un giorno, verso febbraio 2019, la persona offesa aveva chiamato i Carabinieri, stanca di vedere ogni giorno scritte con il suo nome in giro per e gli agenti avevano fotografato tali frasi e la sua autovettura.

Su domanda della difesa, *P L* aggiungeva di conoscere M M da quando era ragazzina: non le era mai piaciuto come persona e aveva cercato di tenerlo a distanza; poi i due si era

rivisti, tramite la frequentazione di un amico in comune, e avevano iniziato a frequentarsi. M M era solito accompagnare la persona offesa a al
Santuario e più in generale, in tutte le cose che la donna faceva ("Si *lui veniva con me per questo, ma lui veniva perché lui sì è attaccato alla mia vita, cioè tutto quello che io facevo lui mi seguiva in ogni cosà"* - pag. 28 trascr. cit.). Sin dall'inizio *F L* era stata obbligata a stare tutto il giorno con Timputato, non avendo alcuna libertà.
La teste specificava che lei e l'imputato avevano iniziato a vedersi più o meno ad agosto/settembre 2017 e che la relazione era terminata definitivamente a gennaio 2018. C'erano stati dei momenti in cui *P L* aveva riallacciato Ì rapporti con l'imputato (come la stessa aveva riferito anche in sede di denuncia), ma erano dei periodi in cui, a seguito di litigi e dì minacce dell'uomo, lei aveva cercato di tenerlo un po' buono, sperando che lui capisse che si dovevano allontanare. *"Riallacciavamo sì, perché se noi litigavamo lui si piazzava lì, iniziava a minacciarmi: "Tela faccio pagare", io non sapevo cosa fare, nessuno come facevo ad allontanarlo? Allora cercavo in certo senso di tenerlo un pò buono, sperando che lui capisse che se due persone non vanno era meglio allontanarsi"* (pag. 29 trascr. cit.); *"Riallacciavano la relazione con lui cosa vuol dire, essere una bambola e stare zitta, non parlare dì niente e dirli che va tutto bene. Questo era quello che dovevo fare sennò lui dava i numeri, eh.... Non vuol dire che io: "Ah guai voglio stare con te", io cercavo in quel periodo di fargli capire che io... se due persone non vanno d'accordo e non hanno interessi in comune è meglio staccare"* (pag. 30 trascr, cit,). Se la persona offesa tentava di ridire a I V M che era meglio non vedersi, accadeva il disastro.
Quando i due si erano rivisti a maggio 2018 per circa 20 giorni, prima della denuncia, *P L* aveva portato al compagno del cibo al F e gli aveva lavato ì panni, per tenerlo tranquillo, altrimenti lui l'avrebbe aggredita. Ma anche in quel perìodo non poteva parlarsi di una "ripresa della relazione", perché l'imputato aveva catapultato la persona offesa nei propri problemi, come quelli relativi alla diffida di circolare in e allo sfratto da casa. M M aggrediva verbalmente ogni giorno la persona offesa, sempre con frasi del tipo che gliel'avrebbe fatta pagare, che non le avrebbe permesso di lasciarlo e che doveva.morire. .Questo avveniva..i primi tempi (gennaio-febbraio 2Q18) e quando F*L* usciva e lo vedeva, chiamava i Carabinieri: lui le rivolgeva le predette minacce, avvicinandosi parecchio, lei però .scappava via, correndo e allontanandosi da lui (magari entrando in qualche negozio., se poteva),

L'imputato stesso si allontanava, vedendo che la donna chiamava i Carabinieri. Un giorno di gennaio 2018, erano intervenuti gli operanti che avevano riaccompagnato con la loro automobile la teste a casa e avevano fermato M M nella via parallela alla sua. Anche in tale ultima occasione l'imputato aveva minacciato la persona offesa, con frasi del tipo che le avrebbe rovinato la vita e che gliel'avrebbe resa impossibile; lo stesso le faceva anche sempre i "gestacci".

La difesa mostrava alla persona offesa una lettera e la stessa specificava che l'imputato aveva inserito tale biglietto personalmente nella cassetta della posta, data l'assenza del francobollo; la lettera era intestata a "P L, perché l'imputato all'inizio sbagliava sempre il cognome della persona offesa (poi l'aveva capito). Quest'ultima non aveva nemmeno letto tale messaggio, non interessandole; era il periodo in cui M M alternava minacce a messaggi da innamorato. Lei, sin dall'inizio della relazione, si era allarmata, perché il compagno, dopo appena due giorni che loro due stavano insieme, aveva deciso che lei sarebbe stata con lui per sempre. *F L* specificava che alcune volte aveva chiamato dei suoi amici per farsi accompagnare, quando usciva di casa, ma M M quando vedeva che lei era accompagnata da qualcuno, spariva; tra questi amici c'era un tale A G , a cui alcune volte lei aveva chiesto di essere accompagnata in giro o a fare la spesa, ma l'imputato se la vedeva insieme ad altre persone, non "saltava fuori". Un'altra amica aveva accompagnato un paio di volte la persona offesa alla , attendendola fuori in automobile, perché *P L* doveva comprare il collirio che avevano solo in quel posto; l'amica si chiamava "P " e abitava a , ma la teste non conosceva il suo cognome, però conosceva la donna da tanti anni. *P L* specificava che A G aveva visto M M. tante volte, ma tanti altri l'avevano visto in giro nei pressi di casa della donna, come il vicino con la fidanzata e un altro amico che si chiamava R B (quest'ultimo aveva visto l'imputato dietro la porta dì casa sua e allo stesso avevano bucato per due volte le ruote della propria autovettura). Tuttavia, la persona offesa ribadiva che, quando qualcuno l'accompagnava in giro, non incontravano l'imputato, perché lui, vedendola in compagnia, non saltava fuori. Negli ultimi tempi quando M M vedeva la persona offesa, le correva incontro e lei scappava ritornando a casa, di corsa; la stessa aveva la fortuna di vederlo prima, stando sempre allerta e controllando i punti strategici, dove lui soleva sostare e correva, comunque, molto veloce.

Il teste App. Se. S *L* in servizio presso la Stazione dei. Carabinieri di All'udienza del 27.05.2019, riferiva su di un intervento effettuato dai Carabinieri ad ottobre 2018, su

richiesta di *P L*: verso mezzanotte e cinque, gli agenti si erano recati presso le pertinenze dell'abitazione della predetta, dato che la stessa aveva segnalato di avere sentito dei rumori ed essendo noto al Comando che la donna aveva sporto querela contro M M. Giunti in loco, *P L* aveva raggiunto gli operanti in cortile, i quali, ispezionando l'esterno dell'abitazione, avevano notato un rubinetto dell'acqua aperto, con il liquido fuoriuscire dal lavandino. Gli agenti avevano ispezionato il vano delle scale del palazzo, senza però rinvenire nessuno; l'intervento, durato circa una ventina di minuti, veniva quindi concluso.
Verso l'una e mezza dello stesso giorno, i Carabinieri avevano effettuato un altro intervento, sempre per lo stesso motivo, durante il quale avevano incontrato in cortile, oltre *P L,* anche un altro condomino, tale P De S. Il teste riferiva che lui personalmente non aveva eseguito altri interventi su richiesta della persona offesa, ma sapeva che c'erano stati più interventi di tal genere. M M risultava sottoposto a un provvedimento di divieto di dimora in

Il teste *C* all'udienza dc.L27.5.2019 riferiva di essere capo-treno presso la Compagnia di "Tre-nord" e di svolgere la sua attività sulla linea principale di

Sull'episodio del 20 ottobre 2018, lo stesso spiegava che era un periodo in cui aveva riscontrato delle scritte sui treni (sui sedili), non solo in quella data, ma già a partire da dopo l'estate dopo il rientro dalle ferie: in particolare, il teste aveva visto scritto "nome, cognome e indirizzo" (di una persona) collegati ad insulti. Ritenuto che non si trattasse di meri alti vandalici, l'uomo aveva segnalato la circostanza all'azienda. Nello specifico in tali scritte compariva il nome "L P ed un indirizzo di (che il teste non ricordava di preciso); l'uomo aveva visto una circa una decina di scritte di tal genere, immaginando che si poteva trattare di un episodio di bullismo ai danni di una ragazzina.
Il 20 ottobre il teste si era presentato presso detto indirizzo, previo avviso alle Forze dell'Ordine. e aveva incontrato P L, contattando alcuni suoi vicini, perché la stessa aveva il citofono "staccato'. D C aveva trovato in casa la donna e suo padre e aveva parlato con la prima: le aveva fatto vedere le foto raffiguranti le scritte citate e lei gli aveva raccontato la situazione, che stava vivendo in quel periodo. La stessa aveva immaginato che le scritte le aveva potute fare l'imputato, ma il teste di fatto non poteva collegare tali scritte a M M *P.*
L aveva ai tempi mostrato al teste una foto del predetto, che *D C* già conosceva, in quanto si trattava dì un cliente della linea ferroviaria. Il teste aveva subito riconosciuto nella foto mostratagli l'imputato, perché lo stesso era solito salire sui treni della linea dove lui

lavorava e dove i due si era incontrati diverse volte, Di contro, *E C* non aveva mai visto fino al 20 ottobre *P L* , né l'aveva in seguito più rivista o contattata.
La parte civile mostrava al teste il documento n. 1 della propria produzione e lo stesso riconosceva la fotografia come una delle foto che aveva scattato lui (alle scritte). L'uomo specificava di avere visto più scritte su diversi sedili in più convogli (c'era anche una foto indicante la carrozza del treno); le aveva viste in più occasioni nel tempo e su più treni diversi. Le scritte erano sempre dello stesso tipo. Il teste aveva continuato a vedere altre scritte anche dopo il 20 ottobre 2018.
Su domanda della difesa, *D C* specificava che sui treni vi erano altre scritte, ma di genere diverso da quelle che aveva fotografato, come "tag" e altro, normali atti vandalici; mentre come scritte contenenti offese rivolte a donne, il teste aveva visto solo quelle indirizzate a *P L D C* non aveva mai visto M M fare quelle scritte.
Il teste aggiungeva che aveva notato dette frasi in diversi momenti della giornata, non sempre subito dopo che fossero state scritte; le frasi potevano essere state scritte uno o due giorni prima di quando il teste le vedeva, anche perché erano sui sedili del treno e i capi-treno controllavano di regola altro, come gli accessori ai treni, Dal 20 ottobre, il teste ci aveva prestato più attenzione. Lo stesso le aveva notate fino a due/tre mesi fa.
Il teste *P L* all'udienza del 10,6.19, in qualità di padre della persona offesa, riferiva che aveva conosciuto MM , avendo quest'ultimo frequentato sua figlia, per poco tempo, perché, dopo una settimana o due, lei era "stufa". Il teste riferiva di avere assistito a dei litigi tra i due per due volte, ma non ricordava la data esatta; una, volta, nell'estate del 2018, l'irnputato era entrato nel cortile e aveva rubato il ce 1 lui lare a *P* 2 . la quale era caduta a terra ed era dovuta andare al pronto soccorso, dove era rimasta tutto il giorno. Il teste aveva visto personalmente l'accaduto, mentre era affacciato dal balcone di casa ("I *"ho visto io, E c 'era altra gente che ha visto, però si sono ritirati, per lavarsi le mani"):* l'imputato, in particolare, aveva strattonato la figlia, facendo cadere sia lei che il cellullare, per poi scappare via *("quello lì è scappato").* Il teste ricordava che l'imputato aveva riportato il cellullare alla figlia in seguito.
In un'altra occasione, il teste, mentre era in casa, aveva sentito gridare e, uscendo, aveva visto sulla scala del pianerottolo la figlia e MM che "bisticciavano" tra loro; lui aveva chiesto alla figlia cosa fosse accaduto c l'imputato aveva rivolto parolacce anche a lui, sputandogli addosso. Quella volta, l'accaduto si era chiuso li. *F L* riferiva che anche lui aveva ricevuto delle telefonate; una volta l'avevano chiamato e l'interlocutore aveva fatto

finta di essere un dottore e gli aveva detto che la figlia aveva avuto un incidente ed era in ospedale, mentre nessuno invece l'aveva colpita. Lui si era un po' agitato, poi aveva chiamato la figlia, che stava bene, e aveva capito che gli avevano fatto uno scherzo. Il teste addebitava la telefonata a V M non potendo trattarsi di altre persone *("Perché chi poteva essere? Chi è che può essere che telefona ad una persona e dice "Tua figlia è ricoverala all'ospedale? " o è lui o che sono tutti delinquenti, la gente"* cfr. pag. 6 trascr. ud. 10.6.19). Il teste, infatti, non aveva mai avuto niente da dire con qualcuno nella sua vita; all'età di 82 anni non aveva mai avuto problemi. Detto episodio della telefonata era avvenuto dopo quello del cellullare, Lo stesso specificava, su domanda della difesa, che prima di detta telefonata ne aveva ricevute altre, ma lui non aveva mai risposto: quando avevano chiamato quella volta, aveva ancora in casa il telefono fisso, che poi aveva dismesso "per evitare tutto"; in seguito l'uomo aveva ricevuto chiamate sul cellullare, ma se suonava, lui vedeva solo chi era e non rispondeva neanche.

Su domanda diretta di come il teste poteva essere sicuro che chi gli aveva detto al telefono che la figlia era in ospedale fosse proprio MM , lo stesso ribadiva che Io aveva sentito altre volte parlare al telefono *("Chi è che non l'avevo mai sentilo? Lo sa quante volte l'ho sentito parlare al telefono?"* pag. 9 trascr. cit.); comunque l'imputato poteva anche cambiarsi la voce o poteva averlo fatto chiamare da un'altra persona. II teste non aveva capito se la voce dell'interlocutore in tale chiamata fosse proprio quella di MM ,
ma non
poteva trattarsi di altri (" Se no *io non avevano nessun 'altro. Chi poteva essere che mi chiamava?"* cfr, pag, 10 trascr, cit,)

In un'altra occasione era giunta casa del teste un'ambulanza, essendo stato segnalato che lui era grave e doveva essere ricoverato, ma lui non aveva chiamato nessuno, Il teste riferiva che negli ultimi due mesi e più non c'erano stati più problemi.

Un giorno *P L* , accompagnando la figlia al Santuario, aveva visto MM sul posto che girovagava ("Dovevo *accompagnarla e lui era là che girava come una cornacchia"* pag. 7 trascr. Cit.). Il teste era in macchina, la figlia era scesa e l'imputato era lì che girava, senza dire nulla.

Il teste riferiva che sia lui che la figlia avevano passato dei mesi brutti *("Da galera. Lei e io, per primo"* pag. 7 trascr. cit.). La figlia poteva uscire solo se l'accompagnava lui. Una volta quest'ultima

si trovava al ” (di) ed era accorsa tutta la gente e uno l’aveva accompagnata all’autovettura, perché lui (s’intende M M) le era corso dietro. *P L* aveva notato anche danni al condominio, come scritte di tutti i colori, che volevano
dapprima tenere come prova, ma poi erano state cancellate, vivendo lì anche dei bambini. Le scritte erano sul condominio, lungo la scala ed il pianerottolo ed erano del genere “Puttana, succhiatrice, stai lì a succhiare tuo padre”.
Su domande della difesa, il teste riferiva che la figlia non lavorava e viveva insieme a lui, avendo lei lavorato da giovane, per poi smettere e rimanere a casa. Quando la figlia usciva fuori, l’accompagnava il teste, perché, l’imputato stava tutto, il. giorno a girare, intorno alla casa, e quando era stata emessa la misura del divieto di avvicinamento la situazione era peggiorata *Per forza. Era lì tutto il giorno che girava intorno alla casa, E quando li ha fatto la carta là, dì non avvicinarsi, era peggio ancora. Non*
10. *fermava mai nessuno. Da stava tutto il giorno lì. Lo vedevano tutti,”* Cfr. pag. 10 trascr.
cit). Tutti quelli che il teste e la persona offesa conoscevano li avvisavano se vedevano l’imputato, in particolare chi abitava nel condominio o viaggiava sui treni. 11 teste ribadiva che altre persone avevano visto M M , ma non voleva fare nomi, perché glieli avrebbero dovuti
chiedere prima, dato che il processo era in corso da un mese; si trattava comunque di persone che abitavano nel suo condominio, uno di questi sì chiamava “
Il teste ricordava che MM aveva portato dei panni nell’automobile che si trovava nel garage di casa sua; l’imputato era venuto a ritirare detti beni a mezzanotte dello stesso giorno, in cui poi aveva rubato il celiti Ilare alla figlia. Lui ricordava che era estate e aveva sentito dalla finestra che sua figlia e l’imputato erano nel garage che litigavano; lui li sentiva, perché entrambi erano lì fuori nel garage che discutevano, ma non aveva ascoltato tutto quello che si dicevano esattamente: i due però discutevano sul fatto che l’imputato voleva ancora lasciare i panni, mentre la figlia voleva che li portasse via.
Il teste specificava che MM aveva vissuto tutto l’inverno sull’ascensore, dal suo piano al quinto, dormendo lì. C’era un vicino di casa di *P L* che faceva il panettiere e che di solito fumava sui gradini, prima che glielo proibissero e teneva lì fuori un pacco di sigarette; MM era solito fumargli tutte le sigarette, perché lasciava in giro i mozziconi, nell’ascensore, per le scale e dappertutto. Il teste però non aveva visto MM fumare, perché quest’ultimo lo faceva di notte, quando lui andava a dormire. L’imputato stava nel

condominio anche durante il giorno, come la volta del cellullare che lo stesso era sulle scale, mentre aspettava che P *L* rientrasse a casa. P *L* quel giorno era in balcone che aspettava la figlia e M M era uscito dalla portineria. L'imputato entrava e usciva come voleva dal condominio, sapendo pure aprire il cancello; di solito, infatti, l'uomo stava
ad aspettare nei pressi del condominio e poi entrava; l'imputato aveva anche rotto le serrature, aperto l'acqua e chiuso il gas. Il teste non aveva visto MM fare dette cose, ma doveva essere stato lui, perché era Punico che entrava nel condominio di notte,
P L riferiva che la figlia andava a per recarsi dall'estetista: l'ultima volta aveva visto che MM era alla stazione, che aspettava che *P L* andasse a prendere il treno. L'imputato sapeva degli impegni della figlia, perché stava sempre dentro al condominio, dietro alla loro porta di casa a sentire cosa si dicevano lei ed il padre; MM stava sempre in giro nel condominio e quella volta aveva probabilmente sentito che
la figlia aveva chiesto al padre di essere portata alla stazione, *PL* aveva preso la macchina per accompagnarla, passando da dietro dall'entrata secondaria: M M era già là, appoggiato al cancello e il teste, quella volta, l'aveva visto bene. In quell'occasione, la figlia aveva deciso di tornare a casa e in stazione erano giunti i Carabinieri, ma l'imputato era sparito. Poi, M lo stesso giorno era andato a nel negozio dove doveva recarsi la figlia, suonando ed entrando con un altro cliente; tal circostanza era nota a *P L* , perché le persone dell'esercizio commerciale avevano detto alla figlia, la volta dopo che lei era andata, che MM era stato da loro.
II teste ancora specificava che nel periodo brutto, *P L* usciva o accompagnata da lui o anche da sola, con paura, non potendola lui sempre accompagnare, dato il proprio stato di salute. Di solito la figlia non chiamava altre persone per farsi accompagnare in giro; quando lei andava a , le prime volte, era stata accompagnata anche dall'imputato.
All'inizio la storia tra i due era andata bene, ma per poco e l'imputato era andato a casa del teste, ma di solito non diceva niente.
Il teste App. 5 *B* (ud. 10.6,191 in servizio presso la Stazione Carabinieri di ,
riferiva che nel 2018 era intervenuto due volte presso l'abitazione di *P L* : una volta di notte, lui e i suoi colleghi erano intervenuti su segnalazione della persona offesa della presenza dell'imputato nel condominio, tuttavia, giunti in loco, gli operanti, controllando anche al l'interno della scala e del cortile, non rinvenivano nessuno al di fuori di *P L* II teste ricordava

che quella volta fuori in cortile c'era un rubinetto dell'acqua aperto, che poi era stato chiuso da un condomino, tale "D o D

Il teste riferiva che era intervenuto in un'altra occasione su segnalazione della Centrale Operativa, ma nell'abitazione non era stato trovato nessuno, dato che *F L* si era poi recata in

ospedale al pronto soccorso, dove anche gli agenti erano poi andati per parlare con la donna. Lo stesso non ricordava se quest'ulteriore intervento era avvenuto nell'ottobre 2018 o nel giugno 2018.

Il teste riferiva di un altro intervento nel marzo del 2019 presso il centro commerciale " " di

gli agenti erano stati chiamati da *P L* , perché MM si era nascosto fra le autovetture, ma giunti in loco non lo avevano trovato. La richiedente l'intervento, rinvenuta sul luogo, era agitata, come sempre, avendo paura dell'imputato. M M non poteva andare nel Comune di , dato remissione di un foglio di via da

detto comune. Il teste ribadiva che le volte che lui era intervenuto su segnalazione di *P L ,* non aveva mai trovato sul luogo dei fatti M M

Venivano acquisiti i seguenti documenti:

- **Verbale di Pronto Soccorso nei confronti di** *P L* **dell'ASST DI**
  redatto in data 16.6.2018, con indicata "ora *di trauma 12.43, ora di entrata 13.07, ora di uscita 1***anamnesi** *"giunge in PS per aggressione da persona nota. La pz nella caduta sbatteva il ginocchio dx a terra. Non rif trauma cranico",* **esame obiettivo** *"Pz vigile, collaborante, GCS15, Al torace MV presente su lutto l'ambito polmonare, non rumori patologici grossolani. Toni cardiaci validi, ritmici, pause apparentemente libere. Addome piano, trattabile, non dolente né dolorabile, Murphy e Blumberg negativi. A carico del ginocchio dx, piccola escoriazione superficiale sanguinante. Non si evidenziano limitazioni funzionali inflesso estensione dell'arto. Non altre lesioni in altre sedi,";* nel **referto all'autorità giudiziaria - pratica tu 2018035755** allegato al verbale di pronto soccorso, viene indicalo a penna *"prognosi giorni lavorativi 3"* e nelle circostanze dell'accaduto *"Al rientro a casa, veniva aggredita da persona nota la quale l'afferrava la buttava a terra";*
- <u>Copta di foto di pagine di appunti manoscritti</u> con indicate date, a partire da gennaio (giorno della settimana, numero e a volte anche orari) ed eventi del genere "ricevere danni, essere inseguiti, ricevere telefonate e messaggi, parolacce etc",

- Copia di n. 2 foto del 20,10.2018, treno Trenord - a/r: nella prima è rappresentato un sedile di un treno con la scritta 3 a l'AIDS" e un disegno di un volto con occhiali, capelli lunghi e un segno in fronte; nella seconda è immortalato il numero identificativo del treno *{allegato 1* produzione parte civile);
- Copia di n. 2 foto dei citofoni di via , allegati 2 e 3 querela del 19.12.2018: in entrambe è rappresentata la scritta "L F a 1 AIDS" in due colori diversi *{allegato 2* produzione parte civile);

" Copia n. 5 foto del 22.2.2019; nella prima è rappresentato una porta con su scritto la frase i(L P a 1 AIDS a una macchina Yiaris di " e un disegno di un volto con occhiali, capelli lunghi e un segno in fronte; nella seconda è immortalato un muro con su una scritta "A una macchina Yaris L Pai AIDS " e il predetto disegno; nella terza è raffigurato un muro con la scritta *li L* Pai AIDS Suca Cazzi" e sempre lo stesso disegno; nella quarta e la quinta è raffigurata la portiera di un'automobile con inciso "Vacca";

" Copia del Provvedimento della Questura di Pavia del 35.2018. notificato il 235.2018 con cui M **M** era stato inibito a ritornare nel Comune di) per un periodo di anni 3, senza preventiva autorizzazione;

" Copia di un biglietto indirizzato a "P L 2 contenente una frase sul tema del non fuggire all'amore.

2. Valutazione probatoria e considerazioni in diritto

All'esito dell'attività dibattimentale le risultanze probatorie portano questo giudice a ritenere assolutamente attendibile in via intrinseca ed estrinseca *P L* . persona offesa dei reati contestati. La donna ha riferito su quanto da lei vissuto in un arco temporale di più di un anno, in modo assolutamente lineare, preciso, particolareggiato e scevro da vizi di logicità: durante l'esame la teste ha narrato ì fatti in modo spontaneo, facendo collegamenti tra eventi avvenuti in tempi e luoghi diversi via via che la stessa proseguiva nel racconto, ma sapendo contestualizzare i vari episodi sul piano spazio-temporale, quando le è stato chiesto di indicarli in ordine. *P L* 'è stata inoltre in grado di rispondere coerentemente alle domande, in modo logico e puntuale.

Quanto all'attendibilità estrinseca della persona offesa, occorre evidenziare che le dichiarazioni della teste trovano conferma nelle altre risultanze processuali, quali le

dichiarazioni rese dal padre *P L* , quelle rese dagli ulteriori testi e le produzioni documentali, per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto, il padre della persona offesa, nonostante l'età avanzata (82 anni), si è mostrato nel pieno delle proprie capacità cognitive, orientato e assolutamente in grado di rispondere coerentemente alle domande poste dalle parti (a nulla rilevando l'uso del gergo dialettale o l'enfasi con cui il teste parlava, circostanze del tutto normali in una persona anziana che rievoca eventi posti ai danni della propria figlia, oltre che ai suoi). *P L* ha confermato di avere assistito personalmente a due episodi tra l'imputato e la persona offesa: uno in cui il primo aveva aggredito la donna e sottratto il cellullare; un altro in cui i due stavano litigando sulle scale del palazzo e l'imputato aveva rivolto parolacce anche al teste, sputandogli addosso. *P L* ' ancora ha ricordato di avere visto l'imputato un giorno, quando doveva accompagnare la figlia a , appoggiato al cancello dell'entrata della stazione del treno, 11 ad aspettarli. Il teste ha confermato ancora che spesso doveva accompagnare la figlia quando usciva *(f Per forza. Era lì tutto il giorno che girava intorno alla casa. E quando lì ha fatto la carta là, di non avvicinarsi, era peggio ancora. Non lo fermava mai nessuno. D , stava tutto il giorno lì. Lo vedevano tutti."* Cfr. pag. 10 trascr. eh.) e che una volta entrambi avevano incontrato l'imputato al Santuario *("Dovevo accompagnarla e*

luì era là che girava come una cornacchia" pag. 7 trascr. Cit.), Più in generale *P L* ha riferito che l'imputato era solito stare ne] loro condominio sia di giorno che di notte - fumando sigarette e a volte facendo danni (l'imputato aveva anche rotto le serrature, aperto l'acqua e chiuso il gas) - ed effettuare diverse chiamate a luì e alla figlia (ivi inclusa una in cui l'interlocutore si era finto un medico e gli aveva detto che la figlia era ricoverata, quando non era vero). A tal proposito, il teste ha sinceramente ammesso che non aveva mai visto personalmente l'imputato effettuare i danni nel condominio, che non aveva riconosciuto con certezza la voce dello scherzo telefonico e che lui non rispondeva alle chiamate che riceveva; tuttavia Io stesso ha spiegato che tali episodi erano logicamente addebitabili all'imputato, a fronte della situazione che lui e la figlia stavano vivendo ed escludendo che altre persone potessero avercela con lui. *(f Perché chi poteva essere? Chi è che può essere che telefona ad una persona e dice "Tua figlia è ricoverata all 'ospedale? " O è lui o che sono tutti delinquenti, la gente"* cfr, pag. 6 trascr. ud, 10.6.19; *"Però io non avevano nessun'altro. Chi poteva essere che mi chiamava?"* cfr, pag. 10 trascr. cit,).

In conclusione, *F L* è stato perfettamente in grado di descrivere: i fatti che aveva visto personalmente commettere a MM , quelli che accadevano in quel periodo e che lui addebitava all'imputato per logica e quelli riferitigli dalla figlia (come l'episodio relativo al centro estetico); aspetto che non può che avvalorare la credibilità del racconto del teste stesso.

A ciò si aggiunga che non è emerso alcun elemento che possa portare a ritenere fi leste condizionabile dalla figlia, anzi in aula l'uomo ha mostrato temperamento forte, deciso e sicuro.

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato inoltre conferma nelle dichiarazioni degli operanti di Polizia Giudiziaria, i quali hanno dichiarato di essere intervenuti su richiesta della teste, riferendo le circostanze dei vari interventi (tempo, luogo e persone presenti) in modo assolutamente coerente con quanto riferito da *L* Infine, le dichiarazione del teste *D C* , ancora una volta, hanno confermato la veridicità del narrato della persona offesa, riferendo del giorno in cui lo stesso si era recato da lei, allarmato dalle scritte rinvenute sul treno. Testi, questi ultimi, terzi della cui credibilità non vi è motivo di dubitare.

Infine, le <u>prove documentali</u> in atti confermano anch'esse le dichiarazioni della persona offesa, in particolare con riguardo a: verbale di pronto soccorso (in riferimento

all'aggressione del 16 giugno 2018); le foto delle scritte diffamanti sul citofono dell'abitazione e per le vie di (in
riferimento al rinvenimento di plurimi frasi dello stesso tenore contro la vittima); copia degli appunti manoscritti da parte della persona offesa (la quale ha riferito che teneva un diario relativo agli atti che subiva da parte dell'imputato); il provvedimento della Questura di , con cui M era stato inibito a ritornare nel Comune di per un periodo di anni 3, Documenti tutti che, insieme con le altre prove dichiarative, dimostrano la piena attendibilità estrinseca della persona offesa. A ciò si aggiunge l'arresto in flagranza dell'imputato avvenuto in data 3 aprile 2019 a , che ha portato all'aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e che conferma la circostanza che in quella data M
è stato rinvenuto dagli agenti di P.G, nel pomeriggio a a poca distanza
dalla persona offesa, nonostante la misura in essere.
Ciò detto, la versione dei fatti fornita dalla persona offesa è del tutto credibile. Non c'è peraltro in atti alcun elemento riferibile ad un intento vendicativo e/o calunnatorio di *P L* nei confronti dell'imputato. Peraltro, quest'ultimo, nell'esercizio del proprio diritto dì difesa, non ha fornito nel corso dell'istruttoria nessuna versione alternativa dei fatti contestatigli.
Da escludere, infine, che la credibilità della persona offesa possa essere messa in dubbio dall'essersi la stessa costituita parte civile, in considerazione delle plurime conferme delle sue dichiarazioni, nonché delle condizioni di difficoltà economica dell'imputato, già ben note alla persona offesa, come dalla stessa riferito nel corso del proprio esame.
In conclusione, la prova si considera assolutamente piena e solida, ragione per la quale non si è ritenuto di dovere citare, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., altre persone indicate dai testi come presenti e/o informate in riferimento ad alcuni degli innumerevoli episodi di cui è stato riferito.
Ciò detto, i fatti contestati all'imputato risultano accertati al di là di ogni ragionevole dubbio e deve, pertanto, essere dichiarata la penale responsabilità di M in ordine ai reati a lui ascritti.
Risulta integrato il **reato di cui al capo 1),** essendo stato accertato che M ha posto in essere ai danni della persona offesa atti persecutori, consistiti in numerosi episodi di minacce (anche tramite telefono) e molestie, rappresentate queste ultime da una presenza assillante

dell'imputato presso i luoghi frequentati dalla donna, nonostante la volontà della stessa di allontanarlo e anche dopo che è stata emessa nei confronti dell'imputato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con la prescrizione di mantenere in ogni luogo una distanza dalla stessa di almeno 300 metri e del divieto di comunicazione. *P l* ha riferito di plurimi episodi, assolutamente inquadrabili in condotte persecutorie, avvenuti dal gennaio 2018 al 3 aprile 2019 (così come contestato dal P.M. con modifica del capo 1) di imputazione all0'udienza del 27.5.19), con cadenza quasi quotidiana. Tra le tante molestie e minacce subite dalla persona offesa, ve ne sono alcune in riferimento alle quali *P L* ha dichiarato di non avere visto personalmente M nell'atto di porle in essere; queste ultime, tuttavia, possono essere logicamente addebitabili allo stesso, in quanto le circostanze di tempo e luogo e le modalità con cui sono state realizzate, rendono verosimile che siano state compiute sempre dall'imputato (evidenziando, peraltro, che i testi hanno riferito che tutte le condotte persecutorie sono cessate proprio dopo l'arresto dell'imputato). Ad ogni modo, qual anche non si volessero ricondurre all'imputato alcuni degli episodi (come le scritte diffamanti sui treni, nel condominio e per , lo scherzo telefonico al padre della persona offesa e l'invio dell'ambulanza presso la sua abitazione), si ritiene del tutto provata la riconducibilità all'imputato di tutti gli altri plurimi episodi di minaccia e molestia subiti dalla persona offesa (come i messaggi, le chiamate, le frasi minacciose rivolte alla donna, gli inseguimenti della vittima, i danni all'autovettura, gli appostamenti etc.), senz'altro sufficienti ad integrare la condotta abituale del reato di cut all'art. 612 bis c.p. Nessun dubbio circa l'evento del reato, essendo stato accertato che le condotte persecutorie hanno causato alla persona offesa un grave e perdurante stato di ansia e un fondato timore per l'incolumità propria e del padre, desumibili dalla stessa gravità delle minacce subite e dalla durata della condotta persecutoria. E' stato altresì provato che la persona offesa è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, dovendosi fare accompagnare dal padre o da amici quando doveva uscire, dovendo modificare o limitare gli orari di uscita e i luoghi da lei normalmente frequentati ed essendo stata costretta a cambiare il numero di telefono suo e del padre, nonché a staccare il citofono della propria abitazione. La donna si è anche rivolta ad un centro anti-violenza.

Quanto alla durata della condotta persecutoria, nel corso dell'istruttoria, è stato accertato che la stessa non è cessata nel dicembre 2018, ma proseguita sino al 3 aprile 2019, data dell'arresto dell'imputato a : circostanza di cui la persona offesa ha riferito con dovizia di

particolari. La stessa ha più volte ribadito che la condotta posta in essere dall'imputato ai suoi danni era peggiorata, dopo remissione della misura cautelare del dicembre 2018. Ragione per la quale il P.M. ha proceduto con la modifica del capo di imputazione.

Risulta integrata raggravante contestata per avere l'imputato commesso il fatto nei confronti di una persona con cui era stato legato da relazione affettiva, circostanza del tutto provata.

Risulta integrato il **reato di cui al capo 2)** di rapina propria per avere M sottratto alla persona offesa il proprio cellullare, con violenza consistita nel l'afferrarle ì capelli e nel spingerla con forza a terra, così cagionandole le lesioni al ginocchio destro. Nessun dubbio sorge in merito al fatto che l'imputato abbia sottratto il cellulare (restituito il lunedì dopo), utilizzando ai danni della ex-compagna violenza diretta alla persona e non al bene, di cui lo stesso si è impossessato. Risulta accertato il dolo di profitto del reato dì rapina, considerando che l'imputato ha posto in essere la condotta la fine di trarne un vantaggio, quale quello di accedere al telefono della vittima o di impedire alla stessa di chiamare i Carabinieri *("Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che Vagente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo)"* - Cass. Perù, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015 - dep, 19/03/2015, Carbone, Rv. 26316301).

Risulta altresì integrato il **reato di lesioni personali di cui al capo 3),** come provato dal verbale di pronto soccorso del 16.6.18, aggravato dall'essere stato commesso dall'autore di atti persecutori (di cui al capo 1) ai danni della stessa persona offesa. Le lesioni di cui al verbale al pronto soccorso, acquisito in atti, sono del tutto compatibili con la dinamica dell'aggressione subita dalla donna, così come ricostruita nel corso dell'istruttoria, essendosi accertato che la persona offesa, veniva tirata dai capelli e poi spinta con forza al suolo: tale verbale riporta per l'appunto in anamnesi *"giunge in PS per aggressione da persona nota. Lapz nella caduta sbatteva il ginocchio dx a terra. Non rif trauma cranico* e nell'allegato referto all'autorità giudiziaria - pratica n. 2018035755, viene indicato a penna *"prognosi giorni lavorativi* 3" e nelle circostanze dell'accaduto *"Al rientro a casa, veniva*

aggredita da persona nota la quale /'afferrava la buttava a terra". Non trova accoglimento la tesi della difesa che ha sostenuto che l'assenza dì riferimenti nella documentazione medica citata ad escoriazioni sul collo della persona offesa, smentirebbe la versione offerta dalla donna, la quale aveva riferito che l'imputato aveva cercato di aggredirla e di strangolarla: in realtà, 7 *L* ha solo dichiarato che M , in una primissima fase dell'aggressione, aveva per l'appunto
"cercato" di aggredirla e di strangolarla, ma la donna era riuscita a scappare in cortile (cfr. pag. 13 trascr. ud. 27.5.19). Le lesioni al ginocchio, invece, sono l'effetto della condotta aggressiva posta in essere dall'imputo ai danni della donna in un momento immediatamente successivo.

Ricorrono i presupposti per applicare <u>la recidiva reiterata e specifica</u>: sussiste il presupposto formale della detta aggravante, posto che dal casellario giudiziario risulta che l'imputato è stato condannato per il reato di lesione personale in continuazione con sentenza emessa in data 27.3.2012 (irrevocabile il 10.5.2012) - per fatti commessi in dal 1.7.2010 al 31.7,2011 - e per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in continuazione (riconosciuta la recidiva) con sentenza emessa in data 4.4.2018 (irrevocabile 31.3,2018) - per fatti commessi in data L4.20I8 e 31.3.2018; reati da intendersi della stessa indole di quelli per cui si procede, poiché commessi con violenza ai danni delle persone, Sussiste altresì, il presupposto sostanziale della contestata aggravante, considerando che sussiste una relazione qualificata tra detti precedenti, tutti connotati da violenza contro le persone e commessi in epoca non risalente, ed i nuovi commessi reati, sintomatica di un giudizio di maggiore gravità sul piano della colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato.

Tutti i reati Ì reati in contestazione possono ritenersi avvinti dal **vincolo della continuazione** attesa la particolare evidenza del disegno criminoso che ha ispirato e sorretto la condotta dell'imputato, desumibile dall'unicità del contesto spazio-temporale (seppure di rilevante durata quanto al capo 1) in cui tutte le condotte sono state poste in essere. Tra essi violazione più grave si individua nel reato di cui al capo 2), punito più gravemente.

Con riferimento al reato di cui al capo 2) dell'imputazione, ricorrono i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.n.. considerato che M
ha
sottratto per un breve lasso di tempo (circa due giorni) un bene dal valore economico contenuto.

Ricorrono i presupposti per ritenere sussistenti le **circostanze attenuanti generiche** ai sensi dell'art. 62 -bis c.p, in ragione delle difficili condizioni personali dell'imputato nel periodo di tempo in cui ha posto in essere le condotte (come riferito dalla persona offesa l'imputato era stato sfrattato da casa propria e viveva sui treni) e della sua partecipazione al processo (presenziando alle udienze), nonché per adeguare la pena al caso concreto con riguardo al reato di rapina.

All'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art, 69 c.p.. le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. si valutano prevalenti sulla contestata recidiva, ritenendo preminenti la minore gravita del reato dì rapina per il danno patrimoniale di speciale tenuità e le condizioni personali dell'imputato sulla maggiore gravità sul piano della colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato. Sì ritiene, tuttavia, equo riconoscere entrambe le circostanze no» nella loro massima estensione, stante la significativa intensità del dolo del reato (desumibile dall'ostinazione con cui l'imputato ha posto in essere la condotta, aggredendo nuovamente la vittima, dopo che la stessa era scappata ed era stata avvertita la presenza dì un vicino di casa) e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali.

Venendo alla **commisurazione della pena,** valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare all'imputato la pena finale di **anni 3 giorni 20 di reclusione e euro 850,00 di multa,** così determinata:

- Pena base per il reato di cui al capo 2), valutato come più grave, contenuta nel minimo:
  anni 4 di reclusione ed euro 927 di multa[1];

-Pena diminuita per le circostanze attenuanti generiche e per la circostanza ai sensi dell'art. 62 n. 4, ritenendo equo tuttavia una diminuzione non nella massima estensione - anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa;

-Pena aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 81c.p.: in relazione al reato di cui al capo ,1) ad anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in considerazione della gravità del reato

---

satellite per la durata rilevante delle condotte persecutorie (poste in essere per più di un anno) e dell'intensità del dolo dell'imputato, il quale ha perseverato nel porre in essere l'azione criminosa, nonostante remissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; in relazione al reato di cui al capo 3) ad anni 3 giorni 20 di reclusione ed euro 850,00 di multa, considerando l'entità delle lesioni personali;

Al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, consegue la condanna alla spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare.

Ai sensi dell'art, 29 c.p., alla presente condanna consegue l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni 5,

Non sussistono i presupposti di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, stante i limiti edittali della pena prevista e i precedenti penali a carico dell'imputato,

Venendo alle **richieste formulate dalla parte civile costituita** *P Z* , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art, 185 c.p. Danno che si ritiene anche in concreto sussistente. Si è ricostruito che *P L* ha trascorso diversi mesi della sua vita patendo le minacce e molestie, in particolar modo gli appostamenti quotidiani dell'imputato, maturando via via un senso di sempre maggior ansia e mancanza di libertà; tra i diversi episodi subiti la stessa è stata vittima di una aggressione ai propri danni con sottrazione del telefono e lesioni al ginocchio. Le condotte patite l'hanno portata a temere per la propria incolumità fisica e ad essere costretta a mutare le proprie abitudini dì vita, come cambiare il numero di telefono proprio e del padre, disattivare il citofono di casa, limitare la propria libertà di movimento. Considerati ali elementi di conoscenza raccolti sul punto, si ritiene di poter provvedere già in questa sede alla determinazione del danno in via definitiva ed equitativa, in misura di € 4.000,00.

M deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che sì liquidano-valutati i parametri in vigore, l'attività svolta e la misura dei compensi indicata nel Protocollo di Intesa con l'Avvocatura (somme che già tengono conto di ogni riduzione prevista dalla legge, ivi compresa la riduzione dì 1/3 ai sensi dell'art. D.P.R. 115/2002)- in complessivi euro 1.350,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi allo Stato anticipatario.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di ulteriori processi con imputati sottoposti a misura cautelare, si fissa in 30

giorni il termine per il deposito della motivazione. Va disposta in pari misura la sospensione del termine di durata massima della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 304 lett. c) c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli aitt, 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

M colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 4 c,p, concesse le circostanti attenuanti generiche, tutte ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni 3 giorni 20 di reclusione ed euro 850,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e del mantenimento in custodia cautelare

Visto Kart. 29 c.p.

DICHIARA

M interdetto dai pubblici uffici per anni 5

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

M al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita *P*
L da liquidarsi in via definitiva ed equitativa nella misura di € 4.000,00;

CONDANNA

L'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.350,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatane,

FISSA

in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione e ai sensi dell'art. 304 c.p.p. sospende in pari misura il termine di durata massima della misura cautelare.

Pavia.
24.6,2019

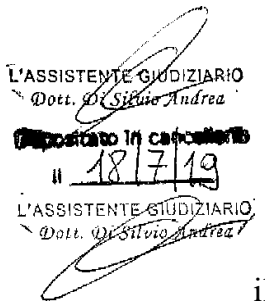

il giudice

Sofia Caruso

Notificato all'imputato

il

al difensore

il

Visto del l'.G.

il

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al P.M
come coniunic. della
irrevocabilità della
sentenza ex arti. 27 e
28 D.M 334/89

il

SCHEDA il

Campione Penale

n°_

Reg. Corpi di reato

n°_

SENTENZA N. 1108/2019

N. 1668/18 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1863/18 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'ADDEA

all'udienza pubblicai del 24 giugno 2019 ha pronuncialo mediante lettura del

dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S A j nato in Ucraina il 86, residente a

. domicilio dichiarato presso l'abitazione di

- Sottoposto dal 28/03/18 alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, assente, non comparso - Assistito e difeso d'ufficio dall'avv.

- presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572, 61 nr. 11 quinquies c.p. perché, anche alla presenza del figlio minore A S, dopo che la donna aveva abbandonato il tetto coniugale e si era trasferita nell'appartamento sito in via .

- presentandosi ripetutamente fuori dal posto di lavoro della M in

e presso l'abitazione sita in via ove la persona offesa si era ulteriormente trasferita

unitamente al figlio , alla madre e alla sorella, nel tentativo di allontanarsi da lui, ingiuriandola

e minacciandola rivolgendole espressioni del tipo: *"MI BUTTA SOTTO IL PONTE, MI BUTTA SOTTO LA MACCHINA. TI TAGLIO LA GOLA. SE NON TACCIAMO PACE DI FACCIO QUALCOSA ",* picchiando violentemente contro la porta d'ingresso dell'appartamento e dandole schiaffi, pugni e afferrandola per la gola (dagli inizi del 2016 con condotta perdurante);

- telefonandole ripetutamente dall'utenza a lui in uso (dal 2016 con condotta perdurante);
- mentre la persona offesa si accingeva a prendere la bicicletta nella cantina del condominio della sua abitazione e ad andare al lavoro, dandole due schiaffi e afferrandola per la gola c dicendole" *SE NON TORNI A VIVERE CON ME IO TI AMMAZZO" Q* 12 dicembre 2017);
- verso le ore 2 ! :00 della stessa giornata, presentandosi sotto casa della donna c suonando insistentemente il citofono per circa 15 minuti, inviandole al contempo messaggi minatori e ingiuriosi (il 12 dicembre 2017);
- aspettandola vicino la porta di casa, urlando c pretendendo di tornare insieme e una volta entrato nell'appartamento buttandola a terra e afferrandola per il collo (nel febbraio 2018);
- nei pressi della stazione dei treni minacciandola di ammazzarla (nel febbraio 2018);
- presentandosi vicino casa della persona offesa e minacciandola dicendole che l'avrebbe buttata sotto la macchina e ragliato la gola (18 marzo 2018)

maltrattava, in tal modo, la moglie MA offendendone il decoro e la dignità e

ponendola in uno stato di sofferenza morale c psichica tale da renderne la vita impossibile

Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto

dal 2016 al marzo 2018 con condotta perdurante

PARTE CIVILE

M A_, nata in Ucraina il

87. residente

a

ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Rappresentata e difesa dall'Avv.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Rita Solari

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: “chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi S di reclusione'*.

Il difensore della parte civile: Chiede

die venga affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, con condanna dello stesso alla pena che sarà ritenuta di giustizia. Dichiararlo di conseguenza tenuto e condannarlo a risarcire alla Sig.ra M A i danni tutti, morali e materiali, che si quantificano indicativamente nella misura di Euro 100.000,00 per danno materiale cd € 20,000,00 per danno morale; o della diversa somma che T 111.ma

Autorità riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme liquidate dalla loro maturazione al soddisfo.

Voglia in ogni caso 1'111.mo Tribunale condannare l'imputato al risarcimento del danno risultato di giustizia o in separato giudizio civile con assegnazione di una provvisionale nei limiti de] danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Voglia infine c comunque dichiarare la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e condannare l'imputalo alla revisione spese processuali, come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti conclusioni, oltre spese legali per 1000.00 curo, oltre IVA epa 15%.

Il difensore dell’imputato: “chiede il minimo della pena con la concessione dei

benefici di legge ove concedibili"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 20 settembre 2018 il GUP presso il Tribunale di Pavia chiamava a giudizio S A per rispondere del reato indicato in epigrafe in danno della moglie M A

All'udienza fissata del 9.11.2018 il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile di M A ; ha, quindi, ammesso le prove orali richieste e ha fissato altra udienza per l'istruttoria.

All'udienza di rinvio dell'8 marzo 2019 è stata esaminata la persona offesa e sono state assunte le testimonianze di M N e M N .

All'odierna udienza è stato assunto il teste M C Il giudice ha, quindi, dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato le parti alla discussione. Al termine, dopo la Camera di Consiglio, sulle conclusioni rese, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentono di ricostruire i fatti di cui è processo come verrà di seguito esposto.

La persona offesa M A ha presentato diverse denunce- querele nei confronti del marito S A , una delle quali, come la stessa ha riferito, era stata rimessa nel tentativo di ricostruire i rapporti.

Esaminata all'udienza dell'8 marzo 2019 la persona offesa ha dichiarato di essere sposata con l'imputato da circa dieci anni. I rapporti tra loro si erano deteriorati nell'anno 2015, quando il marito aveva cominciato ad abusare di sostanze alcoliche e quotidianamente si rivolgeva nei suoi confronti con parole ingiuriose; questa sua situazione lo aveva condotto a perdere il lavoro e, non avendo denaro, le portava via tutto quello che lei guadagnava; era poi diventato violento e la picchiava, soprattutto dandole schiaffi e calci; urlava sempre, anche di notte, tanto che spesso aveva difficoltà ad andare al lavoro perché lui non le permetteva di dormire.

La situazione era divenuta insostenibile e aveva convinto il marito ad allontanarsi dall'abitazione. Le condotte illecite erano però continuate: l'imputato l'aspettava sotto casa e vicino al luogo di lavoro, aggredendola fisicamente e pronunciando minacce; non poteva più accompagnare liberamente il figlio a scuola ed era

costretta a fa chiedere aiuto alla sorella per trovare coraggio di uscire; in una occasione il marito l'aveva minacciata di morte impugnando un coltello; spesso pronunciava parole del tipo: ”ti ammazzo, ti faccio del male”. Abitava in . ma dopo circa sei mesi, stanca dei continui pedinamenti e delle aggressioni, si era trasferita altrove per impedirgli di raggiungerla; l’imputato però aveva saputo dove si trovava e l’aspettava sempre sotto casa, aggredendola e dicendole: ’facciamo pace, altrimenti ti ammazzo”. Gli rispondeva che non intendeva ritornare con lui perché non voleva che lei e il figlio vivessero in quel clima di violenza. Una sera, era uscita per andare al lavoro e il marito l’aveva presa per la gola e dicendole "ti ammazzo”; si era messa a piangere e lui si era allontanato. A volte si fermava sotto casa anche di notte, mandandole messaggi nei quali le diceva che era lì ad aspettare che aprisse la porta. Una sera, tornando a casa dal lavoro, lui era lì e l’aveva spinta, facendola cadere per terra; in un’altra occasione l'aveva tirata per i capelli e colpita con schiaffi. Solo una volta si era recata in Ospedale per farsi curare. Riceveva molte telefonate, sia di giorno, sia di notte. La sua vita era limitata e non si sentiva libera di fare nulla per paura di incontrarlo ed essere aggredita. Le condotte minacciose e violente erano cessate quando il marito era stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento. Era venuta a conoscenza del fatto che l’imputato aveva intrapreso un’altra convivenza e che attualmente si trova in Ucraina. In una sola occasione nell’anno 2016 era stata picchiata alla presenza del figlio minore.

Così riassunte le dichiarazioni rese, si deve rilevare che la persona offesa ha riferito con semplicità e chiarezza le violenze e le minacce subite per un lungo periodo, sia quando viveva insieme al marito, sia quando lo aveva allontanato dall’abitazione. Le condotte illecite si erano protratte per oltre due anni ed erano cessate solamente quando il S era stato destinatario di una misura cautelare. Le continue violenze e vessazioni avevano prodotto nella persona offesa sofferenza, ansia e la paura di mali maggiori e una oppressione tale da impedirle di condurre una vita normale.

Il suo racconto è apparso preciso, circostanziato e privo di contraddizioni, tanto che è possibile affermare che la persona

offesa sia credibile e che le sue dichiarazioni costituiscano piena prova delle condotte illecite poste in essere dall'imputato.

La persona offesa, anche se costituita parte civile, non ha bisogno di riscontri, ai fini dell'utilizzabilità delle sue dichiarazioni come prova dei fatti, salvo verificare con particolare attenzione quanto dalla stessa riferito. Come si è detto, nella loro semplicità, le dichiarazioni della M sono apparse credibili, precise e circostanziate; non sono emersi, inoltre, elementi di sospetto in ordine a una eventuale volontà da parte della persona offesa di calunniare il marito. In ogni caso, le sue dichiarazioni risultano ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni della madre, dalla sorella e dal teste operante.

M N e M N hanno confermato, infatti, le circostanze riferite dalla congiunta e, in particolare, il comportamento violento, le ingiurie e delle minacce pronunciate dall'imputato nei confronti della moglie a partire da quando aveva iniziato ad abusare di alcol. Tali condotte a volte erano state poste in essere alla loro presenza; hanno affermato che la vita della loro congiunta era diventata difficile e penosa, tanto che lo aveva allontanato dall'abitazione e, in seguito, aveva trovato un altro alloggio dove era andata a vivere insieme a loro per proteggersi dalle violenze e vessazioni del marito. Le violenze e le minacce erano proseguite anche dopo la separazione e il predetto si faceva trovare sotto casa e aggrediva la congiunta. Avevano cercato di stare vicino a A accompagnandola quando doveva portare il bambino a scuola o in altre occasioni e adoperandosi per allontanare l'imputato quando cercava di avvicinarsi.

Il teste M, in servizio presso la Questura di Pavia, ha riferito che in data 4 marzo 2018 era intervenuto in via , poiché la persona offesa aveva chiamato dicendo che l'ex marito si trovava fuori dalla sua abitazione e la minacciava. Giunti sul posto, avevano controllato l'imputato il quale diceva che si era recato presso l'abitazione della moglie per vedere il figlio; la moglie confermava la circostanza ma riferiva che si era rifiutata di consentire al marito di portarlo con sé.

Sul punto, osserva questo giudice che, se pure le rivendicazioni in ordine all'esercizio del diritto di visita del figlio siano astrattamente giustificate, l'imputato, a fronte della situazione fortemente

deteriorata con la moglie e all'accentato abuso di alcol da parte sua, avrebbe, semmai, dovuto rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che regolamentasse il suo diritto e non certo tentare di accedere all'abitazione con la forza, né, tantomeno, maltrattare la moglie con aggressioni verbali e fisiche che, come si è visto, erano ricorrenti e spesso assumevano tratti di particolare violenza.

Agli atti del processo è stato acquisito un certificato medico datato 20 luglio 2016 dal quale risultano le lesioni di cui ha riferito C durante il suo esame.

Si deve osservare che le condotte dell'imputato poste in essere quando la convivenza era cessata, sono state correttamente inquadrate nel reato di cui alt'art- 572 c.p.

Sul punto, la Suprema Corte pacificamente afferma che "... *il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio* " e che *"tracciando il discrimine con il reato di atti persecutori é configurabile l'ipotesi aggravata degli atti persecutori in presenza di comportamenti che ... esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare"* (Cass. n. 3087/2018). La Corte ha anche chiarito che la cessazione del rapporto si può configurare solamente in caso di divorzio.

Nel caso di specie, le condotte aggressive e violente sono state poste in essere nel periodo in cui i coniugi erano separati di fatto, in una situazione in cui il vincolo familiare non era cessato, non solamente perché non era intervenuto il divorzio ma soprattutto per l'esercizio della potestà genitoriale dei coniugi sul figlio minore.

Il reato di maltrattamenti risulta pienamente integrato: S A a partire dall'anno 2015 e fino al 28 marzo 2018, data in cui gli venne notificata l'ordinanza del divieto di avvicinamento al coniuge, ha fatto oggetto la moglie di violenze, minacce, pedinamenti e disturbi telefonici anche di notte, tenendola in uno stato di persistente sofferenza e, soprattutto, di paura di essere aggredita, con difficoltà a muoversi liberamente nel timore di incontrarlo.

Con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia, giova richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale le condotte che costituiscono

maltrattamenti nel senso indicato dalla norma sono di diverso genere, *"per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo" (* vedi Cass. n. 4636 del 27.4.1995, Cass. Sez. 6 n. 8396 del 12.9,1996).

Le condotte di maltrattamento debbono, poi, esser caratterizzate da abitualità o reiterazione nel tempo; sul punto, va osservato che - come prosegue la sentenza della Suprema Corte Cass. Sez. 6 n. 4636 del

27.4.1995, sopra citata - tale requisito *"si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 capoverso cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra".* Inoltre, *"Per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed in interrotto. L'elemento unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere te singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte"* (pacifico fin da Cass. n. 468 del 20.1.1992).

Il dolo del reato di maltrattamenti è generico e consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, in modo da lederne complessivamente la personalità *e* si manifesta nella volontà dell'agente di avvilire e sopraffare la vittima e tale direzione della volontà consente di valutare unitariamente i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale della vittima, anche in presenza di periodi di stasi.

Dalla deposizione di M A come si è visto, risultano reiterate condotte poste in essere dell'imputato definibili come maltrattamenti nel senso indicato dalla giurisprudenza richiamata, condotte che si sono protratte nel tempo e che hanno causato nella persona offesa uno stato di sofferenza.

La valutazione complessiva e unitaria delle condotte di maltrattamento tenute dall'imputato nei confronti della persona offesa evidenziano l'abitualità nel tempo secondo la definizione accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e sopra richiamata, tale da rendere insostenibile ed estremamente penosa la quotidianità familiare.

Sul piano soggettivo, la serialità e ripetitività di analoghe di condotte tenute nel tempo, caratterizzate da un evidente e preoccupante crescendo di aggressività, consente di collegarle in un unico contesto e di ritenere provato il dolo generico del reato, attesa l'evidente coscienza e volontà di reiterare tali condotte per avvilire e sopraffare la moglie per convincerla a sottostare alla sua volontà.

Non si ritiene raggiunta la prova della sussistenza dell'aggravante di avere commesso il fatto in presenza del figlio minore, poiché la persona offesa ha dichiarato che ciò si era verificato in una sola occasione.

Affermata la responsabilità dell'imputato, allo stesso possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione delle sue condizioni di vita e per adeguare la pena al fatto.

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, dal lungo tempo in cui i reati sono stati commessi e dalla odiosità delle condotte, la pena viene così determinata: anni due e mesi sei di reclusione, diminuita ad anni due per la concessione delle circostanze attenuanti.

All'imputato non può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché non vi sono elementi che consentano di ritenere che si asterrà in futuro dal commettere reati.

Alla condanna segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
SA deve essere condannato a risarcire alla parte civile costituita M A il danno derivanti dal reato che dovranno essere quantificati in sede civile, poiché non sono stati accertati nel corso del processo.
L'imputato deve essere condannato al pagamento di una provvisionale di euro 10.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali che liquida, come richiesto, in euro 1000,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

S A colpevole del reato contestato, esclusa l'aggravante di
cui all'art. 61 n. 11 qunquies c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.,

condanna

l'imputato a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita M A da liquidarsi in sede civile.
Condanna l'imputato a corrispondere una provvisionale di euro 10.000.00, oltre ai pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000.00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Pavia, 24 giugno 2019

Il giudice
Rosaria D'Addea

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Andrea

Depositato in cancelleria
il 23/9/19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Andrea

Tribunale Ordinario di
Sezione Penale

N, 6626/17 R.G.N.R. N. 4078/18 R.G.GIP.
N. 84/18 R.G.Trib. N. 1128/18 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Sez. Penale, nella persona del Giudice dott Marco
Montanari ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

B T , nato a (Albania) il 1978, residente a Presente;
domicilio eletto presso lo studio legale del difensore di fiducia;
assistito e difeso di fiducia dall'avv. _ con studio legale a
parla e comprende la lingua italiana;

IMPUTATO

A) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. per avere maltrattato psicologicamente e fisicamente la propria moglie I fi con lui convivente.
Nella specie, maltrattamenti consistiti, tra l'altro:

- *dal 2003 durante la convivenza presso l'abitazione di. nel percuotere la persona, offesa*

lanciandole contro in talune occasioni delle bottiglie di vetro, nell'ingiuriarla, e nell'intimarle di andare via di casa, anche alla presenza dei propri figli minori B G e B K

- *nel luglio 2004 durante una vacanza a , all'esito di una discussione nel colpire la moglie I I: con un pugno al fianco;*
- *in data 7.12.2011 nell'abitazione di. nell'aggredire la moglie L I cagionando alla persona offesa la frattura della mano sinistra come accertato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di $_{o}$, al cui personale medico P I:. riferiva di essere caduta;*
- *nel 2016 mentre stava colpendo la figlia BG: sulle gambe con un paletto scacciamosche, nello spintonare la moglie I I intervenuta per impedirgli di percuotere la figlia sino all'intervento della vicina di casa C M D , allarmata dalle grida di B G*
- *dal 3 maggio 2017, a seguito della decisione di separarsi, nell'abbandonare l'abitazione familiare e nel richiedere la disdetta delle utenze domestiche all'insaputa della moglie I I; : causando la cessazione della fornitura di energia elettrica dal giugno 2017;*

- *in data 29.05.2017, presso l'abitazione di nell'aggredire la moglie L* I: *causandole lesioni per cui I,* 7: *è ricorsa a cure mediche al Pronto Soccorso dell'Ospedale di*
f
- *in data 12.06,2017, durante una discussione con la figlia B G - nello spintonare la moglie*
L H intervenuta per prendere le difese della figlia, tirandola per un braccio, come accertato dall'intervento dei Carabinieri di ;
- *in data 04.08,2017, al rientro dall', nel ritornare nella casa di. rifiutando di lasciare l'abitazione e di contribuire alle necessità economiche della famiglia, nell'aggredire fisicamente la persona offesa danneggiando le porte, la televisione e le suppellettili dell'abitazione e nell'ingiuriare la moglie I. I ed i figli minori B G e B K—i con insulti quali "SEI UNA PUTTANA ~ SEI NATA MALATA - SIETE DEI BARBONI - ZINGARI";*
- *in data 20.08.2017, presso l'abitazione di nell'aggredire la moglie L H* schicciandole *la mano sinistra contro la porta di casa, causandole lesioni per cui L I è ricorsa a cure mediche al Pronto Soccorso dell'ospedale L*

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei propri figli B G n a il. 1005 e B K nato a 2003, minori di anni diciotto.
In . , dal 2003 sino al 30 agosto 2017,

B) reato previsto e punito dagli arti. 81 cpv., 582 e 585 comma I c.p. con riferimento agli artt. 576 n.
5 e 577 comma 2 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionava alla propria moglie I I:
- *in data 29.05.2017 lesioni personali consistenti in "AGGRESSIONE DA PARTE DI PERSONA NOTA, FERITE DA GRAFFIO 4 ARTI", giudicate guaribili in 2 giorni come da referto medico dell'ospedale di*
- *in data 20.08.2017 lesioni personali consistenti in "TRAUMA DA SCHIACCIAMENTO MANO SX", giudicate guaribili in 3 giorni come da referto medico dell'ospedale di*

Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro il coniuge ed in occasione della commissione del delitto previsto dall'art. 572 c.p.
In il 29 maggio 2017 ed il 20 agosto 2017.

Parte civile:
I I nata il 14.09.1983 a (Albania), residente a
- Presente;
domiciliata *ex lege* presso il difensore di fiducia;
assistita e difesa di fiducia dall'avv. del Foro di con studio legale a in

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PM: assoluzione *ex* art. 530 co. 2 c.p.p. per entrambi i capi di imputazione;

La difesa della parte civile: condanna e risarcimento del danno come da conclusioni scritte;
La difesa dell'imputato: assoluzione *ex* art. 530 co. 2 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. **Il processo.**

In data 07.11.2017, veniva emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di B T per i reati contestati in epigrafe. All'imputato era stata applicata dal g.i.p. la misura cautelare di cui all'art. *282-bis* c.p.p., con ordinanza del 11.09.2017, eseguita in data
II. 09.2017.

All'udienza del 23.02.2018, il Giudice, regolarmente costituite le parti processuali, presente l'imputato, formalizzata la costituzione di parte civile di I I: , ha ammesso le prove testimoniali richieste dal p.m. e dalla difesa.

All'udienza del 04.07.2018, si è proceduto all'audizione della parte civile I; Irena, dei testi del p.m. G M (operante) e N A (operante). Il Giudice ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa.

All'udienza del 12.09.2018 è stata escussa la teste del p.m. C M; (vicina di casa dell'imputato e della parte civile) e i testi della difesa T A (legale della parte civile e dell'imputato in relazione a una causa di risarcimento danni avanzata contro il Comune nel 2011) e C M (medico della parte civile).

All'udienza del 26.09.2018, è stata escussa la teste F S (vicina di casa dell'imputato e della parte civile e nipote della C) e l'imputato si è sottoposto ad esame. La parte civile ha chiesto di escutere *ex* art. 507 c.p.p. V E: (parroco), in considerazione del fatto che l'imputato ha rappresentato che costui istigò la I contro di lui. Il Giudice ha rigettato tale richiesta, in quanto ha ritenuto tale testimonianza non assolutamente necessaria, trattandosi di soggetto non testimone oculare di alcuno dei fatti contestati e che ha frequentato la coppia solamente in un periodo di tempo limitato rispetto a quello considerato nel capo di imputazione.

All'udienza del 26.10.2018 è stato escusso, con modalità protetta e alla presenza di un educatore della Comunità in cui si trova, il minore B K ' (figlio della parte civile e dell'imputato). La parte civile ha chiesto l'escussione *ex* art. 507 c.p.p. di B G II Giudice ha rigettato tale richiesta, ritenendo l'escussione della teste non assolutamente necessaria. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno quindi discusso e rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti diversi documenti, che saranno di volta in volta richiamati nello sviluppo della presente motivazione.

Si rappresenta che nel corso del processo è mutata la persona fisica del Giudice: la dott.ssa Maria Greca Zoncu ha presieduto all'udienza del 23.02.2018, mentre il dott. Marco Montanari ha presieduto a tutte le udienze successive e, quindi, a tutta l'attività istruttoria.

2. Le fonti e gli elementi di prova.

Per comodità espositiva, si riporta di seguito quanto dichiarato da ciascuno dei testi escussi.

Si riferisce di seguito quanto riferito dalla parte civile[1]. La I si sposò con l'odierno imputato nel 2001, anno in cui la coppia giunse in .

Nel 2003 nacque il primo figlio B K , nel 2005 la seconda figlia B G

I rapporti tesi con B T iniziarono sin dalla nascita di K L'uomo l'accusò di non essere vergine e le diede spesso la colpa per piccoli problemi della quotidianità. Nel 2003, a Natale, l'imputato le scagliò contro il viso una bottiglia di vetro di 4 litri. La bottiglia si spaccò e la donna perse sangue dal naso, senza però riportare alcuna frattura. All'episodio presenziarono i figli, i genitori, il fratello, la cognata e la sorella dell'imputato. La parte civile si automedico e non si recò al pronto Soccorso. Su contestazione della difesa, la parte civile ha indicato come reale data dell'episodio il Natale del 2008, non quello del 2003.

Nel 2004, durante una vacanza a Rimini pagata da G M (vicina di casa e amica della coppia) all'imputato, alla parte civile e ai loro due figli, B T , che sovente utilizzava le macchinette per giocare d'azzardo, proibì continuamente ai bambini di uscire di casa, anche per prendere un gelato, B G , spesso vittima di crisi di ansia dovute al fatto che il padre la chiudeva in casa, fu portata in una occasione in Pronto Soccorso. Durante la vacanza, in una occasione la I si rifiutò di lavare il costume da bagno del marito, il quale, irato per il comportamento della moglie, le sferrò un pugno. Il fratello e il cognato dell'imputato si disinteressarono delle sorti della donna, lasciandola sola a piangere in casa.

Nel 2008 la coppia e i figli si trasferirono e andarono a vivere in una casa messa a . Da questo momento peggiorarono drasticamente i rapporti tra i coniugi B

Il 07.12.2011 la sollecitò il marito nel vestirsi, considerato che avevano un appuntamento con la C alle nove del mattino ed erano in ritardo. L'uomo, irritato, dapprima insultò la moglie *("tu sei una donna sporca, non lavi mai i vestiti, una stronza, una cagna"*[2]*)* e, successivamente, dopo alcuni tentativi di fuga della donna, la costrinse in un angolo della camera, le prese la mano, le torse le dita e gliela fratturò. La parte civile urlò. Non ebbe il tempo di chiamare i Carabinieri, in quanto il marito e la cognata la portarono immediatamente in Pronto Soccorso, ove le fu diagnostica una frattura della mano sinistra, con prognosi di 30 giorni[3]. La I riferì al personale medico di *"essersi fatta male a casa, cadendo dalle scale"*[4], non trovando il coraggio di dire la verità a causa della presenza del marito e della cognata. B T intervenne però immediatamente, riferendo che in realtà la donna era caduta per strada mentre portava i figli a scuola e che si era espressa male, non padroneggiando pienamente la lingua italiana. La frattura della mano comportò l'applicazione di 22 punti di sutura, operazioni chirurgiche ogni tre mesi, per una malattia che si protrasse per un anno. L'imputato spesso picchiava la donna

colpendole la mano ingessata. Una volta tornata in ospedale le proibì di dormire con lui, spingendola fuori dal letto a calci. Non la aiutò mai nei lavori domestici. La umiliò frequentemente con frasi del tipo *"sei nata malata"*[5].
Su domanda della difesa, la parte civile ha ammesso di aver percepito un risarcimento di € 30.000,00 da parte dell'assicurazione a seguito dell'infortunio. Il pagamento fu effettuato con un assegno intestato alla I . In particolare, fu costretta dal marito a recarsi dall'avv. T al fine di conferirgli il mandato per fare causa contro
il Comune ed ottenere un risarcimento per il finto sinistro. Con l'avvocato, sebbene la parte civile fosse sempre presente agli incontri, parlava solitamente il marito, il quale sosteneva che lei avesse difficoltà a parlare in italiano. La I _ dichiarò il falso all'avvocato per timore dell'imputato.
B T , dopo il 2011, portò a casa una pistola e 30 proiettili, che nascose in bagno. Disse che era necessaria per difendersi dal pappone di una prostituita, il quale pretendeva il pagamento di € 6.000,00, debito che l'imputato contrasse con riferimento alle prestazioni sessuali della ragazza. La parte civile non denunciò il fatto per paura.
In una occasione, B T; accompagnò la donna dal neuropsichiatra che frequentava e disegnò su un certificato medico una pistola, a scopo intimidatorio, davanti a suo fratello e sua cognata. Dopodiché bruciò il foglio. L'imputato impedì diverse volte alla moglie di andare dal medico.
La I era solita prendere degli ansiolitici e degli antidepressivi. Su consigli della C , iniziò a recarsi anche da un medico specialista, il dott. L C . L'imputato, però, d'accordo con la madre della parte civile, le buttò via i farmaci.
B T era solito umiliare e mortificare la parte civile con frasi del tipo: *"Tu non vedrai mai un giorno bello con me, vedrai tutto nero"*[6].
L'imputato in almeno una occasione colpì con uno schiaffo il figlio K alla presenza della C appena prima di partire per una vacanza in A . Il ragazzo fu spesso ingiuriato dal padre *("sei un barbone, somigli alla razza della mamma"*[7] [8]*).*
Intorno al 2012 ingiuriò la figlia G *("sei la bambina più brutta del mondo, sei una stronza, hai gli occhi storti"*[6]*, "sei una zingara, somigli alla mamma"*[9]*),* facendola scappare di casa per andare a trovare rifugio dalla C. L'imputato costrinse anche la bambina a mangiare nella sua camera da letto e non a tavola, considerato che lui voleva guardare tranquillamente la televisione. Nel 2016, B T colpì con uno scacciamosche la figlia sulle gambe, lasciandole dei segni per una settimana, sotto lo sguardo della C e della madre della parte civile. La colpì anche con dei colpi in testa. Quando G: . iniziò a crescere, il padre ebbe alcune condotte moleste nei suoi confronti (la invitava, per esempio, a togliersi il reggiseno, la baciava, le metteva le mani in mezzo alle gambe e sui seni), creandole forte turbamento. Inoltre, aveva un atteggiamento esageratamente protettivo, pretendendo che la figlia rimanesse chiusa in casa *("deve rimanere in cantina questa figlia"*[10]*).* Questo comportamento sfociò addirittura nel taglio delle gomme della bicicletta della ragazzina, giustificato dalla necessità di non farla uscire di casa. Questo episodio avvenne nel

2016, dopo che il padre percosse ripetutamente la figlia in cantina. G , mortificata per l'accaduto *("voglio morire"*[11]*)*, per vendicarsi tagliò con delle forbici la giacca dell'imputato. Su domanda della difesa la parte civile ha negato che il marito si arrabbiasse con la figlia perché era solita diffondere su Facebook delle fotografie che la ritraevano nuda.

B T aveva frequentemente comportamenti violenti anche contro le cose *("spaccava tutto"*[12]*)*. Capitò anche che lanciasse fuori dalla finestra la pizza del figlio o che spargesse per la cucina tutto il cibo presente nel frigorifero al solo fine di costringere la moglie a pulire. In alcune occasioni buttò via il cibo cucinato dalla moglie.

Una sera B1 T< chiuse fuori di casa la moglie e i figli. Dopo una serata trascorsa con la C , la I \, K .e G: trovarono la porta di casa chiusa a chiave. Nonostante i richiami, l'imputato, presente in casa, non aprì. La parte civile riuscì comunque a entrare dalla cantina, in quanto la porta della stessa aveva un vetro rotto che le consentì di inserire la mano e girare la chiave della porta. Giunta in casa, la I: fu minacciata dal marito *("non parlare, stai zitta, sennò ti ammazzo"*[13]*)*, il quale cercò di strozzarla alla presenza del figlio K , che, dopo aver urlato sgomento, fu anch'egli percosso. G andò a dormire dalla O. II giorno dopo la parte civile si recò dai Carabinieri che, a suo dire, la videro con delle contusioni.

L'imputato sottrasse alla moglie il suo passaporto. In data 29.05.2017, B T. la graffiò sulle gambe, nel tentativo di riprendere il passaporto che la parte civile ~ che si era impossessata di un passaporto che aveva trovato in macchina e che riteneva erroneamente essere suo - aveva nascosto sotto il grembiule. La I; si recò in Pronto Soccorso ove le fu diagnostica una *"ferita da graffio prev. avambraccio dx e braccio dx, cosce bilat"*, con prognosi di 2 giorni[14].

L'08.06.2017 G chiamò i Carabinieri in quanto si sentiva molestata dal padre.

Nel luglio 2017 B T e la I: si separarono con un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria albanese, non ancora divenuto definitivo[15]. Nonostante ciò, l'imputato continuò a vivere con la moglie e i figli, proibendo però alla parte civile di dormire in camera da letto, posto che avrebbe invece dovuto dormire nello sgabuzzino o nel bagno. Spesso la donna si rifugiava nella camera dei figli e si chiudeva all'interno con loro. Per evitare che la donna potesse trovare rifugio insieme ai due ragazzi, l'imputato svitò con il cacciavite e con il trapano tutte le maniglie e le serrature delle porte. In data 20.08.2017, mentre la I tentava di entrare in camera, l'uomo - cercando di impedirglielo - le schiacciò la mano con la porta. La parte civile si recò al pronto soccorso, ove le fu diagnosticato un *"trauma da schiacciamento mano sx"*, con prognosi di 3 giorni[16].

Il 04.08.2017, quando l'imputato tornò dall'A , ruppe mobili, cornici e il telefono di casa, a seguito di una arrabbiatura.

L'imputato, che dava alla moglie della *"puttana"*[17], la accusò di avere ima relazione clandestina con il prete, don E V

La situazione economica a casa non era buona. La parte civile fu costretta a recarsi alla Caritas per chiedere aiuto, anche al fine di poter pagare le bollette dopo che B T fu licenziato. Per circa tre mesi la parte civile rimase senza corrente elettrica in casa. Ciò anche a causa del fatto che il marito, una volta rimasto disoccupato, trascorreva tutte le sue giornate sul divano a fumare e a giocare al computer oppure a perdere soldi giocando con le macchinette. B (Ti andava solamente a fare la spesa in qualche occasione.

La parte civile non ha mai lavorato, avendo sempre fatto la casalinga. Ciononostante riuscì a pagare le spese scolastiche, anche grazie all'aiuto di alcune persone, non meglio identificate.

La famiglia riuscì a fare qualche vacanza: a R , in G: e in

B T. era violento anche in ambito sessuale nei confronti della moglie, costringendola anche ad avere rapporti sessuali contro voglia, arrivando anche a strapparle le mutande.

Su domande della difesa, la parte civile ha dichiarato di essersi sempre occupata dei figli e di aver svolto regolarmente i lavori domestici. Per circa un mese, verosimilmente nel 2016, la madre della I: visse con loro in casa. Venne pagata dall'imputato, ma non per svolgere lavori domestici al posto della figlia.

Sempre su domande della difesa, la I! ha negato di aver mai detto parolacce al marito. Solamente G i diede una volta al padre del *"coglione"*[18], in quanto esasperata dal suo comportamento. La I ha poi negato di aver mai picchiato il marito.

B T accusava inoltre la moglie di non curare la sua igiene personale.

Nel settembre 2017 fu disposta nei confronti dell'imputato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. La madre, affidataria dei figli, portò G dal neuropsichiatra, in quanto si era chiusa in se stessa. Abbandonò la scuola media per tre mesi. Anche K è seguito da un neuropsichiatra e ha maturato una dipendenza da tabacco, iniziata in particolare dopo l'allontanamento da casa del padre.

Dopo un'iniziale mancanza di rispetto della misura cautelare, l'imputato smise di vedere la moglie e i figli.

Entrambi i figli vivono attualmente in una Comunità. Lai è seguita anche da una psicologa al CPS.

È pendente un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni per l'affidamento dei figli.

M e N

2.2. *Gli operanti:*

G

Si riporta di seguito quanto riferito dagli operanti G M e NA

N A in data 18.07.2016, fu chiamata dalla I[1] a seguito di una lite con il marito, in quanto quest'ultimo non voleva ospitare presso la sua abitazione la suocera. La situazione in casa era tranquilla e B T si rese disponibile a convivere con la madre della moglie per il tempo necessario.

Il N fece numerosi altri interventi nella casa coniugale. In particolare fece frequenti interventi dopo il settembre 2017, a seguito dell'allontanamento dall'abitazione del padre per effetto dell'applicata misura cautelare. Tali interventi furono determinati da chiamate della parte civile a seguito di liti con i due figli e, in particolare, con K

In occasione dei vari interventi effettuati, il N non notò mai disordine nella casa. Trovò solamente in una occasione la I: in lacrime.

In data 08.06.2017, G M si recò presso l'abitazione della famiglia B .
su richiesta della parte civile, al fine di sedare un dissidio tra l'imputato e G .In casa erano presenti B T la l! e, nella loro camera, i due figli. La situazione in casa era assolutamente tranquilla, senza alcun segno di colluttazione.

B T era *"calmissimo"*[19], G non presentava alcun segno di percosse. La I aveva un arrossamento al braccio sinistro, all'altezza del polso. Il G. vide personalmente la parte civile grattarsi il braccio per tutto il periodo in cui rimasero sul posto, evidentemente al fine di *"mantenersi rossa l'eventuale stretta"*[20].

Il G intervenne altre volte nella casa coniugale, ma non vide mai T e la personalmente B moglie litigare, né vide mai quest'ultima con segni di percosse non sono risultate violazioni della misura cautelare da parte dell'imputato.

*2.3.*C *M* Si riporta di seguito quanto riferito da C M, , vicina di casa dell'imputato e della parte civile. In particolare, la teste viveva nella villetta a schiera accanto a quella di questi ultimi.

La C conobbe i coniugi B nel 2004. Da quel periodo iniziò un rapporto
di amicizia, soprattutto con la I e un grande rapporto di affetto con i due figli. Addirittura, nel 2008 o nel 2009 la O e il marito vendettero a prezzo di favore ai
coniugi B la villetta nella quale hanno vissuto tutti insieme fino al settembre 2017.
La teste non notò alcun problema tra i coniugi fino a tre anni fa (2015), quando la parte civile le confidò di essere ormai *"separata in casa"*[21] con il marito, il quale soffriva di

ludopatia. Le disse anche che ogni tanto l'imputato la chiamava *"puttana"*[22] *e* l'accusava di avere una relazione con il prete. La fu comunque sorpresa quando, nell'estate
2017, l'imputato la informò della separazione.
G e K pur avendo un ottimo rapporto con lei, non le riferirono mai nulla di rilevante.

La teste non assistette mai a litigi nella coppia, non vide mai B T percuotere o ingiuriare la moglie o viceversa. Non vide nemmeno mai lividi o segni di percosse sulla I: La parte civile le riferì però di essere stata picchiata in alcune occasioni - non ben
quantificabili - dal marito, in un periodo di tempo non pienamente chiarito, ma comunque successivo al 2015. La C ha spiegato di essere rimasta sorpresa da questa confidenza e di aver pensato comunque - proprio sulla base di quanto riferitole dalla I - che gli episodi di percosse furono isolati.
Solamente un giorno percepì, attraverso le mura di casa, un litigio tra E T e G
Dopo alcuni minuti, uscita nel cortile, l'imputato le spiegò di essere stato insultato dalla figlia e che, per tale motivo, la stava sgridando. Il giorno dopo notò che G aveva *"dei segni blu sulle gambine, come una reticella"*[23]. La ragazzina le disse che probabilmente era stata picchiata dal padre con lo schiacciamosche.
In un'altra occasione, mentre la famiglia era in partenza per l'Albania, vide l'imputato colpire K con uno schiaffo.
Salvo questi due episodi, la C sentì occasionalmente solamente voci animate - ma incomprensibili - provenire dalla villetta accanto. L'unico insultò che riuscì a percepire, probabilmente diretto ai figli, fu: *"Siete dei barboni, siete degli zingari"*[24].
La I: le confidò che il marito disse a G che aveva gli occhi storti. Inoltre,
dopo che la parte civile lo denunciò, la teste è venuta a conoscenza di presunte molestie poste in essere da B T nei confronti della figlia. La C comunque non assistette personalmente a nessun episodio rilevante.

Quanto all'episodio della frattura della mano nel 2011, la teste ha spiegato di aver sempre creduto che l'infortunio si verificò a causa di una caduta accidentale per strada - così come raccontatole dalla stessa I - e che solamente recentemente le fu rivelato dalla parte civile che in realtà la lesione le fu cagionata dal marito.

Quanto all'episodio in cui la parte civile e i figli rimasero chiusi fuori di casa una sera, la teste ha confermato che G dormì a casa sua e che la I riuscì a entrare in casa dalla porta della cantina.

Quanto invece all'episodio dello schiacciamento della mano nella porta del 20.08.2017, la teste ha spiegato che la parte civile le riferì che era stato il marito, ma non ha ricordato se quest'ultimo le raccontò dell'episodio come se si trattasse di una condotta volontaria del marito oppure di un mero incidente domestico.

La C ha riferito di aver spesso aiutato economicamente la famiglia della I e che le bollette dell'energia elettrica, nell'ultimo periodo, le furono pagate dalla Caritas. In passato, però, le spese domestiche erano solitamente sostenute dall'imputato, per quanto fosse a conoscenza della Cstessa.

Ha poi spiegato che l'imputato si lamentava spesso del fatto che la moglie non facesse i lavori domestici. Allo stesso modo, criticava i figli per l'eccessivo uso del cellulare e G perché postava su Facebook troppe fotografie (sebbene la teste abbia dichiarato di non essere al corrente che queste potessero essere foto ritraenti la ragazzina nuda o in intimo).

Ha quindi dichiarato che frequenti erano anche i litigi tra la I e i suoi figli. In particolare, K si lamentava del fatto che la madre cucinasse male o lavasse male i vestiti.

La teste ha confermato che l'imputato pagò la suocera e che questa rimase per un periodo di circa un mese in Italia.

La C ha confermato che la I era in cura da un neurologo e che in una occasione le confidò di volersi suicidare.

La teste ha infine dichiarato di non aver assistito a violazioni della misura cautelare da parte dell'imputato.

*2.4.*C. M,

Si riporta di seguito quanto riferito da Q M , medico di famiglia della parte civile dal 2006 al marzo 2017. Si precisa che la teste, avvalendosi del segreto professionale, non ha risposto alle domande maggiormente finalizzate a comprendere quale fosse la gravità dei problemi psicologici della paziente.

La C ha innanzitutto descritto la I! come una paziente che si recava molto frequentemente presso il suo ambulatorio, anche in quanto ipocondriaca. Non riscontrò mai particolari problemi igienici nell'imputata.

La teste ha riferito di aver sempre saputo che la frattura della mano del 2011 fu determinata da una caduta accidentale per strada e che solamente recentemente fu informata del fatto che la paziente attribuì la responsabilità dell'accaduto all'imputato.

Non ricevette mai confidenze della parte civile su possibili maltrattamenti o percosse o minacce subiti dal marito. Non vide nemmeno mai dei segni di percosse sul corpo della paziente, pur avendola visitata almeno una volta con la maglietta sollevata e alcune volte con i pantaloni abbassati.

Ricevette solamente la confidenza relativa a preoccupazioni per problemi economici relativi al periodo in cui il marito era disoccupato, anche dovute al fatto che l'uomo dormiva fino a tardi. Non le fu mai detto che l'imputato soffrisse di ludopatia.

L'imputato invece si lamentò con lei del fatto che la moglie trascurasse la famiglia e, in particolare, la cura dei figli.

2.5.T A Si riporta di seguito quanto riferito da T A, legale della parte civile nella

causa di risarcimento danni intrapresa nel 2011 a seguito della frattura della mano della R.

La teste ha riferito che la donna si presentò nel suo studio sempre accompagnata dal marito, ma che la ricostruzione della dinamica del sinistro le fu raccontata dalla stessa I nonostante i tentativi di ingerirsi dell'uomo, il quale

sosteneva che la moglie parlasse male Vitaliano (circostanza del resto confermata dalla teste, la quale ha evidenziato come effettivamente la donna non parlasse bene la nostra lingua). Tutta la corrispondenza scritta fu tenuta direttamente con la parte civile. Non ebbe mai colloqui telefonici con alcuno.

La causa civile si concluse con il riconoscimento di una responsabilità al 50% da parte del Comune, cui seguì il risarcimento del danno alla signora. Il pagamento fu effettuato con assegno probabilmente intestato alla I

Nel processo civile fu depositata una consulenza tecnica di parte e fu effettuata una consulenza tecnica d'ufficio che affermò la compatibilità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dalla I. L'assicurazione convenuta non contestò mai la ricostruzione
della dinamica del sinistro, difendendosi solamente attraverso la negazione della presenza di insidie o trabocchetti nel manto stradale. Inoltre, lo stesso fu visto da due testimoni: un italiano e un albanese, entrambi conoscenti - ma non familiari - della coppia. La stessa T si recò sul luogo del sinistro per verificare se le foto dei luoghi a lei consegnate
corrispondessero effettivamente alla realtà. La verifica ebbe esito positivo.

La T ha negato di aver mai saputo che la frattura della mano potesse essere stata provocata dall'imputato, altrimenti si sarebbe rifiutata di iniziare l'azione giudiziaria.

La teste non ricevette mai alcuna confidenza su possibili litigi tra i coniugi.

2.6.P. S,

Si riporta di seguito quanto riferito da P S , nipote di C M i e vicina di casa dell'imputato e della parte civile.

La teste viveva insieme alla zia C. Quest'ultima vendette a prezzo di favore ai coniugi B l'immobile nel quale vissero insieme fino all'applicazione della misura cautelare, a partire dal 2009.

La conoscenza tra la P, l'imputato, la parte civile e i loro figli è sempre stata piuttosto superficiale. In particolare, vide varie volte i membri della famiglia B prevalentemente a casa della zia, sempre però per poco tempo. Non pranzò o cenò mai con loro e si recò nella loro abitazione solamente due o tre volte. Non ricevette mai confidenze.

La P non vide mai BT percuotere, ingiuriare o minacciare la moglie o i figli. Non le fu nemmeno mai riferita nessuna di queste condotte. Non vide mai segni di percosse sul volto o sul corpo della I . In alcune occasioni sentì alzare la voce nel vicino appartamento, ma non riuscì mai a distinguere che cosa le persone presenti si dicessero, né riuscì mai a capire per quale motivo litigassero. Non riscontrò mai problematiche igieniche nella I _ sebbene la zia le riferì in alcune occasioni di aver ricevuto le confidenze di K e di G con riferimento proprio alla sussistenza di tali problematiche. Era a conoscenza che la parte civile andasse da un neurologo.

Il rapporto tra B T e la figlia era buono: ciò fu desunto dalla teste sulla base dell'entusiasmo manifestato da G in un'occasione in cui il padre le prospettò la

possibilità di andare a vivere insieme in

Spesso l'imputato faceva la spesa per la famiglia. Quanto all'episodio della frattura della mano nel 2011, la zia le riferì che la parte civile era caduta. La teste nulla ha saputo riferire invece sugli episodi di lesioni contestati nel 2017.

La P ha dichiarato di essere in buoni rapporti sia con l'imputato che con la parte civile, ma di aver sentito prevalentemente il primo negli ultimi mesi.

2.7.L'esame dell'imputato.

Si riporta di seguito quanto riferito dall'imputato, durante il suo esame[25].

B T si fidanzò con la I [nel 1999 *e* la sposò nel 2001 in Albania. Giunti in Italia, vissero un primo periodo insieme al fratello dell'imputato, nonché alla moglie e alla figlia di quest'ultimo. Successivamente, considerate le difficoltà relazionali tra la parte civile e la cognata, i coniugi B si trasferirono a dalla zia della L ove rimasero per sette mesi. Nel 2003 traslocarono a ., in via J

In quell'anno nacque il primo figlio K. Nel 2005 nacque invece G . Sin da quel periodo la parte civile - che non lavorava e rimaneva in casa - iniziò a trascurare i figli, così come le faccende domestiche, lamentando spesso malesseri di ogni tipo, che costrinsero in più occasioni l'imputato a tornare urgentemente a casa durante la settimana da P > località nella
quale svolse un'attività lavorativa per circa un trimestre nel 2005. La parte civile fu sempre mantenuta dal marito.

L'imputato ha negato di aver colpito con un pugno sul fianco la moglie durante una
vacanza a C. (e non a 1 , come sostenuto dalla I) nel 2004, trascorsa
anche insieme a suo fratello e alla sua famiglia. La famiglia E fece numerose vacanze tra

Nel 2006 la 1 conobbe la C. Quest'ultima nel 2007, a seguito delle lamentele della I sulla loro condizione di povertà, decise di consegnare loro una villetta a di proprietà sua e del marito, ormai defunto. Il titolo giuridico della cessione dell'immobile non è stato pienamente chiarito, ma sicuramente tale cessione avvenne a condizioni particolarmente vantaggiose per i coniugi B. L'imputato - dopo iniziali resistenze legate al fatto che si sentiva umiliato per tali condizioni, resistenze che provocarono litigi anche con la parte civile che invece era assolutamente favorevole all'acquisto - accettò di divenire proprietario dell'immobile, pagando come corrispettivo una parte (esigua) del prezzo in denaro e per il resto svolgendo lavori di ristrutturazione della villetta in cui viveva la C.

L'imputato ha negato che durante il pranzo di Natale del 2008 lanciò in faccia alla moglie una bottiglia di vino piena, alla presenza di parenti.

I litigi con la parte civile furono limitati e contenuti nelle modalità fino al 2009/2010. Da questo periodo in poi l'imputato iniziò a non sopportare più la totale trascuratezza della moglie nello svolgimento delle faccende domestiche e nell'accudimento dei figli. Tale circostanza indusse B T a lamentarsi con più frequenza, determinando litigi abituali. Ad ogni modo, le discussioni - caratterizzate anche da insulti reciproci - non sfociarono mai in condotte violente.

L'imputato ha poi spiegato la sua versione relativa all'episodio della frattura della mano della I! avvenuta nel dicembre 2011. Mentre era al lavoro, venne chiamato dalla moglie al telefono, la quale gli disse di essere caduta dalla scala mentre sistemava le tende di casa. Dopo aver chiamato la cognata per informarla dell'accaduto e chiederle di andare dalla I , tornò quindi a casa e trovò la moglie dolorante. Decise quindi di accompagnarla al pronto soccorso, insieme alla cognata. In ospedale, la II , telefonando alla sorella, disse che in realtà era caduta per strada, mentre accompagnava a scuola i figli. Su domanda della parte civile, l'imputato ha negato che i figli fossero sempre e solo accompagnati a scuola dalla C venendo spesso accompagnati anche dalla madre,
che a volte, dopo averli accompagnati, andava a prendere un caffè con le amiche. A specifica domanda, l'imputato non ha saputo spiegare il perché la moglie gli avesse inizialmente mentito sulla dinamica dell'incidente *("mia moglie è sempre stata un po' chiusa su tante cose, magari si vergognava, che ne so io?"*[26]*).* B T ha negato che impediva alla moglie di uscire di casa, pertanto - dal tenore delle sue dichiarazioni - è emerso che lui ritenesse inverosimile che la parte civile gli mentì inizialmente per timore di essere stata scoperta fuori casa. IT ha infine dichiarato di non aver mai chiesto alla moglie perché gli mentì inizialmente. L'imputato ha spiegato che si presentò dall'avv. sempre con la moglie e ha chiarito che il legale pretendeva che fosse la donna a spiegare la dinamica dell'accaduto, nonostante i suoi tentativi di intromettersi. Non ci furono colloqui telefonici con il difensore. L'imputato ha dichiarato di conoscere di vista sia SA: che L M , soggetti che testimoniarono nel processo civile finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno dal Comune a seguito del lamentato sinistro.

L'imputato ha ricostruito nei seguenti termini l'episodio descritto dalla parte civile, nel quale avrebbe colpito con uno scacciamosche la figlia. Quel giorno, rientrando dal lavoro, B T vide G: , di ' anni, davanti allo specchio della camera mentre si scattava dei *selfies* in intimo, da pubblicare sui *social networks.* L'imputato si arrabbiò, sgridò la figlia (che mise in castigo) e litigò anche con la moglie. Ha però negato di aver colpito la figlia con lo scacciamosche. L'imputato ha detto di non ricordare che la C[1] presenziò al litigio.

I rapporti tra l'imputato e quest'ultima, inizialmente ottimi, si deteriorarono con il passare del tempo, a causa della eccessiva ingerenza della donna nella vita familiare e del fatto che questa era solita viziare i figli con molti regali, spesso violando i principi educativi di maggiore severità cui B T ha riferito di attenersi e di essersi attenuto.

Nel 2016 i problemi si acuirono ulteriormente. La I contro la volontà del marito, fu portata dai genitori da un neuropsichiatra in *A.* , per via dei suoi

problemi di salute e del fatto che si lamentava costantemente. Iniziò ad assumere anche psicofarmaci. Nel luglio 2016, la madre della parte civile fu ospitata per una ventina di giorni a casa della famiglia B , mantenuta dall'imputato, al fine di fare compagnia alla figlia e aiutarla nella gestione della casa e dei due ragazzi. Ad ogni modo, la parte civile litigò in quel periodo anche con sua madre.

Sabato 15.07.2016, la parte civile era uscita di casa con i figli, per andare alle giostre. Verso le 23.30, l'imputato, preoccupato, chiamò ripetutamente la moglie e i figli per sapere come mai non fossero ancora tornati a casa. Di fronte alla totale assenza di risposte, B l T; si arrabbiò, chiuse la porta blindata di casa e si ritirò nella sua camera, ben consapevole che la famiglia sarebbe potuta rientrare dalla porta della cantina, la cui chiave era stata nascosta in un buco di areazione ed era accessibile dall'esterno. Vero le 00.30/01.00 la moglie e i figli tornarono a casa. Urlarono e chiamarono al telefono l'imputato, il quale - irato - non rispose ai richiami. Dopo poco, la moglie, entrata dalla porta della cantina, giunse in camera e iniziò a sputargli e a insultarlo. In quella occasione ci fu anche qualche spintone reciproco. La I andò quindi a dormire a casa dei figli. Il lunedì seguente K telefonò al padre dicendogli che era tornata la nonna materna, da poco rientrata in A L'imputato, dopo il lavoro, la trovò in casa. La donna lo insultò e lo accusò di aver maltrattato la figlia per quindici anni. Ne nacque un litigio al quale prese parte anche la parte civile. Furono chiamati anche i Carabinieri, ai quali le due donne (cui si unì anche la sorella della I) lo denunciarono per maltrattamenti. Da quel momento la parte civile iniziò ad essere spesso assente da casa, allontanandosene per quasi tutto il giorno. Questo comportamento costrinse l'imputato a dare le dimissioni dal lavoro, al fine di poter rimanere a casa con i figli, lasciati soli dalla madre.

Nell'aprile 2017 l'imputato andò in, per vendere un'auto, portando con sé la figlia che insistette molto per accompagnare il padre. K invece, nonostante volesse anche lui andare in , fu costretto a rimanere a casa per finire la scuola. Durante il viaggio in , parlandone con i parenti, l'imputato si convinse a lasciare la moglie, in quanto esasperato dai suoi comportamenti. Nel luglio, quindi, presentò istanza di separazione all'Autorità giudiziaria albanese. Il Tribunale albanese, sancita la separazione tra i coniugi, affidò i figli alla madre. La decisione del Tribunale è attualmente stata impugnata.

L'imputato ha negato di aver causato volontariamente la cessazione della fornitura di energia elettrica nella casa coniugale. Infatti, nell'ottobre 2017, tramite il suo legale, chiese alla ISUFAJ di volturare le utenze relative alla casa familiare di via Saronnese 13, con ciò volendo dimostrare di averla previamente avvisata[27]. Si precisa, ad ogni modo, che l'interruzione della fornitura di energia elettrica - sebbene non provato documentalmente - sembrerebbe essere avvenuta tra il maggio e il giugno 2017.

L'imputato ha spiegato che la moglie lo istigava continuamente, insultandolo, sputandogli contro, mettendogli le mani addosso. Il comportamento della donna lo indusse sempre più spesso a chiudersi a chiave nella camera da letto, per evitare la moglie.

Il 29.05.2017 la I , che accusava il marito di averle sottratto i documenti, si impossessò del passaporto dell'imputato - custodito nel furgone di quest'ultimo - credendo che fosse il suo. B' T la vide e le chiese la restituzione del passaporto. La donna, però, si rifiutò: nascose il documento nella tasca del grembiule e si sedette sulle scale. Dopo ripetute richieste, l'imputato riuscì ad afferrare il passaporto. La donna urlò più volte e chiamò i Carabinieri. L'imputato ha negato di aver percosso, graffiato o spinto la moglie, la quale comunque fece resistenza cercando di trattenere il documento. L'imputato ha affermato che probabilmente la I si fece da sola i graffi refertati al pronto soccorso, anche se non la vide personalmente compiere tale gesto.

Il 12.06.2017 B : T sgridò i figli. La moglie intervenne dicendo che non doveva sgridarli. L'imputato, allora, la prese per la mano al fine di allontanarla. Furono anche chiamati i Carabinieri.

Il 04.08.2017, appena rientrato a casa da un viaggio, l'imputato vide i figli insultare pesantemente la madre. In tale occasione, a specifica domanda del p.m., B T ha negato di aver danneggiato dei mobili dell'appartamento. Durante il suo periodo di permanenza nell'abitazione fu danneggiato solamente il televisore, ma l'imputato non ha saputo fornire ulteriori dettagli su tale episodio. F — T. venne a sapere che altri mobili furono danneggiati da K successivamente al suo allontanamento da casa.

L'imputato ha ammesso di aver colpito G i con uno schiaffo una volta, nell'agosto 2017, dopo che questa lo insultò pesantemente. Ha sempre negato di aver molestato sessualmente la figlia.

Sempre nello stesso mese, una sera, la moglie si sdraiò sul letto del marito, nella camera matrimoniale, con il fine di provocarlo, posto che era ben consapevole che lui non avrebbe voluto trovarla lì e che avrebbe invece preferito chiudersi a chiave in camera, come era solito fare. L'imputato le chiese ripetutamente di uscire. Di fronte al rifiuto della donna, si allontanò ed andò a vedere la televisione con G L si avvicinò quindi ai due, con il proposito di istigarlo nuovamente. B T; ' sfruttando la situazione, si mise quindi a correre per tornare nella sua camera da letto, dove cercò di chiudere rapidamente la porta per impedire alla moglie di entrare. Sia lui che la moglie spinsero la porta in direzioni opposte: l'uomo per chiuderla, la donna per aprirla. Dopo un po' la I si allontanò e si mise a urlare, dicendo che l'imputato le aveva schiacciato la mano nella porta. B T ha negato tale ricostruzione dei fatti, posto che - a suo dire - le porte dell'abitazione erano pesanti e, qualora la mano della parte civile fosse rimasta effettivamente schiacciata, si sarebbe *"staccata"*[23,] *e* non avrebbe invece riportato una semplice, lieve, contusione, così come accertato dal referto medico del pronto soccorso. Inoltre, l'imputato ha riferito che sua figlia gli disse che la madre, in quell'occasione, si era graffiata la mano da sola.

Ad agosto 2017, la 1* chiuse l'imputato nella sua camera matrimoniale. In particolare, quest'ultimo aveva chiuso a chiave la porta della stanza, al fine di stare lontano dalla donna, la quale cercava insistentemente di entrare. Dopo un po' la parte civile desistette e B T si addormentò. Dopo circa due ore si svegliò e non

riuscì a uscire dalla stanza, in quanto la porta della serratura era stata smontata dall'esterno. L'imputato fu costretto a chiamare la Polizia Locale per farsi liberare.

28. Cfr. esame imputato, p. 48.

B T ha negato di essere affetto da ludopatia, così come di aver mai detenuto un'arma o dei proiettili in casa o di aver avuto debiti relativi a prestazioni sessuali avuti da una prostituta.

L'imputato ha poi quantificato in una quarantina le chiamate effettuate dalla I; ai Carabinieri. La donna contattava gli operanti per qualsiasi cosa non le andasse bene, dando sempre la colpa al marito, in modo ingiustificato *("anche per la corrente che faceva sbattere le finestre, chiamava i Carabinieri e diceva: 'mio marito sta spaccando casa'"*[28]*).* B T ha spiegato che l'atteggiamento ostile della parte civile nei suoi confronti fu determinato anche dalla influenza su di lei esercitata dal parroco del Paese, don E VI . L'imputato sospettava che tra i due ci fosse una relazione, per il fatto che la moglie si recava spesso a casa del religioso. Inoltre, non perdonò al parroco di aver offerto dei soldi ai figli e di avergli pagato due bollette, in quanto *"non ne avevamo bisogno"*[29].

B T ha ammesso di aver insultato qualche volta i figli, senza però specificare quale tipo di insulti rivolse loro. Sicuramente disse loro di non comportarsi come zingari. Non disse mai alla moglie che non sarebbe mai stata felice nella sua vita e non la accusò mai di non essere stata vergine al momento del loro fidanzamento.

Ha negato poi di aver costretto i figli a non mangiare a tavola con lui e ha detto di non ricordare di aver lanciato per terra la pizza degli stessi.

L'imputato presentò diverse querele nei confronti della I

Infine, B T ha evidenziato come i rapporti tra la madre e i figli risultano pessimi da diversi anni: la donna litigava spesso con i figli, i quali la criticavano perché non svolgeva le faccende domestiche. K ebbe anche atteggiamenti violenti contro la madre.

2.8.L'audizione con modalità protette di B K.

Si riporta di seguito quanto riferito da B K , sentito con modalità protette (esame diretto da parte del Giudice con assistenza di una educatrice della Comunità protetta in cui il ragazzo risiede, avvenuto in un'aula appositamente attrezzata con vetro specchio)[30].

Il ragazzo, apparso relativamente rilassato durante la sua testimonianza, ha innanzitutto riferito che i rapporti tra i genitori, inizialmente buoni, si sono deteriorati negli ultimi tre anni. In particolare, il padre imputava alla moglie di non essere mai a casa e di non svolgere adeguatamente le faccende domestiche,

circostanza - quest'ultima - effettivamente confermata dal ragazzo. Il comportamento della II , scatenava talvolta l'ira del marito, il quale insultava la donna, senza però mai metterle le mani addosso. In una occasione ruppe il televisore di casa, scagliandovi contro il telecomando. In un'altra occasione, lanciò alla moglie una bottiglia di plastica (K non ha ricordato se fosse piena d'acqua o vuota). Il teste non ha ricordato nessun episodio relativo al lancio di una bottiglia di vino, così come ha riferito di non ha mai visto la madre sanguinante o ferita in altro modo.

L'unica occasione in cui il ragazzo vide la madre con una lesione si riferisce all'episodio in cui la stessa si fratturò la mano nel 2011. Ciò avvenne a seguito di una caduta della 1 dalle scale di casa. K ha riferito di aver saputo solo recentemente che la madre avesse incolpato il marito di quanto avvenuto anni prima. Il teste ha poi negato che la I: fosse stata aggredita dall'imputato sia con riferimento all'episodio contestato il
29.05.2017 che con riferimento a quello del 20.08.2017. Sotto il primo profilo, il ragazzo ha spiegato che effettivamente il padre era solito chiudersi a chiave in camera e che la moglie cercava spesso di entravi, per disturbarlo e provocarlo: non ha però ricordato che la madre si fosse schiacciata la mano nella porta in una di queste occasioni. Sotto il secondo profilo, K ha riferito che i loro documenti erano solitamente custoditi dalla C[1] . che il
padre spesso li richiedeva alla moglie, ma che in nessuna occasione usò violenza nei confronti di quest'ultima per riaverli.

Quanto all'episodio in cui l'imputato chiuse fuori di casa i familiari una sera, il teste ha confermato che effettivamente il padre chiuse a chiave la porta di ingresso, ma che lui, la sorella e la madre riuscirono comunque ad entrare dalla porta aperta della cantina.

I rapporti del ragazzo con l'imputato sono sempre stati - e permangono ~ buoni. K ha invece spiegato che la sorella ha un rapporto maggiormente conflittuale con il
genitore. Il tutto è dovuto essenzialmente al fatto che la ragazzina voleva frequentare un ragazzo più grande contro la volontà - perlomeno inziale - del padre. B L non ha mai avuto atteggiamenti sessualmente molesti nei confronti dei figli. Era al più solito baciare sulla guancia la figlia, in modo però paterno. K non ha ricordato che l'imputato colpì la figlia con lo scacciamosche. Ha riferito che il padre talvolta li colpiva con qualche sberla, nelle occasioni in cui loro non si comportavano bene[31]. Non li percosse mai con una cintura (oggetto che, forse, usò contro la madre). Forò le loro biciclette in una occasione, perché erano rientrati a casa tardi.

La madre era invece solita avere atteggiamenti molesti e provocatori nei confronti del marito e del teste. In un'occasione schiaffeggiò quest'ultimo violentemente: il ragazzo rispose lanciandole un cucchiaio. Il comportamento della madre - che nell'ultimo periodo chiamò quasi quotidianamente i Carabinieri per

"cavolate"[32], arrivando anche a minacciare di denunciare suo figlio ~ faceva spesso irritare il giovane, che in alcune occasioni danneggiò alcuni oggetti di casa.

K e G avevano la possibilità di uscire di casa e di fare sport. Anche la madre usciva tranquillamente. La famiglia fece diverse vacanze: spesso in e a , una volta in ' e una volta in . I figli erano solitamente accompagnati a scuola dalla C in auto, talvolta dal padre, raramente - a piedi - dalla madre. Fintanto che il padre rimase a casa, era lui ad occuparsi della spesa. Quando fu allontanato, la madre iniziò a rivolgersi alla Caritas.

Infine, ; ha negato di aver visto armi in casa, così come ha negato che il padre lanciasse la pizza fuori dal cartone in preda a scatti d'ira.

Ai servizi sociali, 1 ha riferito che *"il papà non ha fatto tutto quello di cui è accusato"*™.

2.9. Le dichiarazioni rese da

B

quanto riferito da B G ai servizi sociali e al

B*G ai servizi sociali e al neuropsichiatra infantile.*

Si riporta di seguito neuropsichiatra infantile.

La ragazzina ha riferito di come il padre decise di separarsi dalla moglie, in quanto la riteneva incapace di gestire adeguatamente la casa e i figli. I litigi domestici erano frequenti e l'uomo, per estraniarsi dalla vita familiare, era solito chiudersi in camera. B G: ha poi raccontato del dramma legato alla separazione dei genitori e alle difficoltà di
comunicare al giudice a quale genitore avrebbe preferito essere affidata.

Quanto ai comportamenti del padre, la ragazzina ha descritto l'imputato come un uomo *"facilmente irritabile, che urla, lancia oggetti e che ha avuto episodi di violenza nei confronti della moglie"*[33]. Il padre picchiò in alcune occasione anche lei e suo fratello.

La ragazzina ha dichiarato, in un primo momento, che il padre la molestò sessualmente, palpeggiandola. Successivamente, però, ha negato questa circostanza, arrivando addirittura ad accusare del fatto la madre e la zia materna.

G ha poi riferito che il fratello era solito aggredire la madre, verbalmente e fisicamente, solitamente come risposta ai tentativi di contenimento educativo posti in essere dalla donna. Il ragazzo non di rado distruggeva mobili di casa e minacciava la madre.

Anche G i subì aggressioni fisiche da parte del fratello.

3. La valutazione degli elementi prova.

L'istruttoria svolta ha fatto emergere un unico dato incontrovertibile: i comportamenti immaturi e irresponsabili sia di B T che della II hanno avuto - ed hanno ancora - drammatiche conseguenze sulla vita, l'educazione e lo sviluppo psicologico dei figli, cresciuti in un ambiente familiare instabile e privo di modelli positivi di riferimento ed ora costretti da mesi a vivere in comunità protette.

Tanto premesso, è necessario analizzare il materiale probatorio acquisito.

3.1. La testimonianza della parte civile e i (pochi) riscontri alle sue dichiarazioni.

La principale fonte di prova a sostegno dell'accusa è stata costituita dalla testimonianza della parte civile. Si ricorda innanzitutto che per giurisprudenza costante *"le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p., non necessitano di riscontri esterni, a condizione che venga adeguatamente verificata la credibilità soggettiva della vittima del reato e l'attendibilità del suo racconto, che deve essere caratterizzato da linearità e ricchezza di contenuto"*[34]. Dunque, già la sola credibile testimonianza della persona offesa risulterebbe sufficiente per ritenere provati i fatti contestati all'imputato, Ciò, ovviamente, a condizione che non emergano elementi probatori di segno contrario.

Nel caso di specie, tuttavia, la parte civile è risultata innanzitutto scarsamente attendibile. La sua deposizione, di carattere totalmente accusatorio nei confronti dell'imputato, è apparsa più orientata a far emergere la responsabilità penale dell'imputato, piuttosto che a rievocare in modo obiettivo e sincero i fatti. La teste non ha mai riferito nessuna circostanza, neppure minima e irrilevante, che potesse in qualche misura risultare favorevole all'imputato, con ciò dimostrando come la sua principale preoccupazione fosse quella di riferire qualsiasi elemento utile a far emergere profili di responsabilità penale dell'ex marito. Inoltre, non può trascurarsi come l'istruttoria abbia consentito di comprendere alcuni tratti caratteriali della I che non possono che minarne l'attendibilità: innanzitutto, è emerso come la donna - perlomeno per una parte del perìodo indicato nel capo di imputazione - fosse solita assumere psicofarmaci e ansiolitici per attenuare e contenere una sindrome ansioso-depressiva secondaria, venendo anche seguita da un medico specialista[35]; la C. ha poi ricordato come la parte civile fosse ipocondriaca, adusa a immaginarsi problematiche di salute in realtà inesistenti, circostanza che la costringeva a rivolgersi al medico curante assiduamente ed ingiustificatamente; la frequenza con la quale la donna sentiva la necessità di richiedere aiuto per problematiche in realtà inesistenti - o di gravità comunque marginale - è poi emersa sia durante la deposizione del figlio, il quale ha riferito come la donna chiamasse quotidianamente i Carabinieri per "cavolate", sia, soprattutto, durante l'escussione degli operanti, i quali, nel confermare la frequenza con la quale furono costretti a presentarsi presso la casa coniugale dei B non riscontrarono mai situazioni di particolare emergenza o criticità; infine, si rileva come la I arrivò a sentirsi minacciata addirittura dal figlio minore (che accusò di averla ripetutamente percossa), giungendo quasi a denunciarlo, manifestando con ciò una particolare propensione e leggerezza nel rivolgersi alle

Forze dell'Ordine e all'Autorità Giudiziaria[36]. Anche l'imputato ha riferito che la *ex* moglie era solita chiamare continuamente - ed ingiustificatamente - i Carabinieri.

Sotto il profilo della credibilità intrinseca non possono invece muoversi particolari rilievi. Le dichiarazioni della teste sono risultate tra loro sostanzialmente coerenti, prive di evidenti contraddittorietà. Lo sviluppo della deposizione è stato caratterizzato da linearità logica. Le uniche contraddizioni sono emerse con riferimento alla collocazione cronologica di alcuni episodi più risalenti, quali quello relativo al lancio della bottiglia di vino, collocato inizialmente nel 2003 e, a seguito di contestazione, nel 2008: si tratta di una contraddizione troppo grossolana perché non possa essere ritenuta derivante da un mero errore, dovuto anche al fatto che fosse riferito ad eventi di una decina di anni fa.

La parte civile è risultata invece completamente inaffidabile sotto il profilo della credibilità estrinseca. Le sue dichiarazioni infatti sono risultate quasi completamente prive di riscontri esterni e, soprattutto, contraddette da numerose altre fonti di prova. Di tali contraddizioni si riferirà a breve. Pare opportuno in questa sede analizzare dapprima quali elementi della deposizione della parte civile siano stati confermati da fonti esterne, di natura testimoniale o documentale.

In primo luogo, è indubbio che alla parte civile fu refertata, in data 20.08.2017, una *"lieve tumefazione e dolorabilità alla mano sinistra"*, con prognosi di 3 giorni[37]. Allo stesso modo, è provato che in data 29.05.2017, furono accertate delle *"ferite da graffio"* sull'avambraccio destro e sul braccio destro e sulle cosce, con prognosi di 2 giorni[38]. Infine, è provato che in data 07.12.2011 fu accertata la frattura della mano sinistra, con prognosi di 30 giorni[39].

In secondo luogo, è verosimile che B T. avesse effettivamente atteggiamenti aggressivi nei confronti dei figli. In particolare, secondo quanto riferito dalla O è
probabile che l'imputato colpì con lo scacciamosche G . La stessa teste ha poi dichiarato di averlo visto colpire con uno schiaffo il figlio. L'imputato ha ammesso poi di aver colpito con uno schiaffo la figlia. K ha poi confermato che il padre forò le ruote della sua bicicletta e di quelle della sorella. Anche G ha riferito atteggiamenti aggressivi dell'imputato nei confronti dei figli.

In terzo luogo, è verosimile che B T manifestasse atteggiamenti violenti contro le cose, come dichiarato anche dal figlio, il quale ha raccontato di come in una occasione ruppe il televisore, circostanza ammessa dallo stesso imputato.

In quarto luogo, è provato che l'imputato fosse solito chiudersi in camera, per isolarsi dagli altri familiari, come riferito anche da K e G

In quinto luogo, come confermato dalla C, dalla P , dai ripetuti interventi dei Carabinieri e dalle dichiarazioni di K e G i è provato che il clima familiare fosse caratterizzato da frequentissimi litigi, nei quali l'imputato - come da lui stesso ammesso - *era* solito alzare la voce e insultare moglie e figli.

3.2. *Gli elementi di prova contrastanti con le dichiarazioni della parte civile.*

Tanto premesso, deve evidenziarsi come il resto delle dichiarazioni della I sia risultato privo di riscontri esterni o, addirittura, smentito da altri elementi di prova.

Nessun riscontro ha trovato il presunto lancio della bottiglia di vino contro il viso della parte civile. Nessuno dei testi ha confermato questa circostanza, la quale risulta del resto scarsamente credibile: il fatto, nella ricostruzione della donna, sarebbe avvenuto alla presenza dei figli e di una pluralità di parenti, nessuno dei quali ha confermato (o è stato chiamato a confermare) l'avvenimento. Peraltro, risulta difficilmente comprensibile pensare che il lancio di una bottiglia di vino di ben 4 litri (una piccola giara) sul viso possa avere come uniche conseguenze quelle di un mero sanguinamento del naso, non necessitante di cure presso il pronto soccorso.

Anche l'episodio del pugno sferrato dall'imputato durante la vacanza a ; nel 2004 non ha trovato alcun riscontro.

B K (oltre che - per quanto possa rilevare - lo stesso imputato) ha negato che la moglie e i figli non avessero la libertà di uscire di casa,

Completamente inverosimile - e fortemente minante la credibilità complessiva della parte civile - risulta poi essere la vicenda legata all'episodio della frattura della mano nel 2011. La ricostruzione fornita in udienza dalla I - frattura provocata da una condotta violenta del marito - è risultata smentita dall'esito del processo civile volto a ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di [40]. In tale processo, infatti, il Tribunale di ha accertato che l'odierna parte civile si procurò la frattura della mano inciampando in un tombino sporgente della pavimentazione stradale. La dinamica dell'incidente (non contestata nemmeno dal Comune di ; resistente, il quale si limitò a sostenere l'esistenza di un concorso di colpa della I; J fu confermata anche da due testi (S A e L M; , soggetti conosciuti di vista dall'imputato, ma rispetto ai quali non vi sono elementi per sostenere una loro falsa testimonianza) e, soprattutto da una CTU medico-legale della dott.ssa C M dalla quale si evince la perfetta compatibilità tra la dinamica dei fatti e la tipologia di frattura riportata dalla I , che, secondo la consulente, derivò effettivamente proprio dalla caduta sul tombino. Inoltre, in sede dibattimentale la T legale della I , ha riferito di aver personalmente controllato lo stato dei luoghi ove si verificò l'incidente e di non aver mai dubitato della reale dinamica dei fatti, peraltro riferitile dalla stessa parte civile (e non, come da quest'ultima sostenuto, dall'imputato), pur se alla presenza del marito.

Nessuno dei testi escussi ha poi confermato la nuova versione fornita dalla parte civile: la C e K si sono limitati a riferire di aver saputo solo recentemente che la I , cambiando la propria versione originaria, aveva dichiarato che fu l'imputato a fratturarle la mano. Paradossalmente, runico elemento che potrebbe parzialmente corroborare la tesi della parte civile è costituito proprio dalla deposizione dell'imputato, il quale ha riferito che la moglie cadde da una scala in casa e che solo in un secondo momento dichiarò al pronto soccorso - in modo

apparentemente ingiustificato e incomprensibile - di essere in realtà caduta per strada. Queste dichiarazioni di B T - se certamente fanno emergere il sospetto che i due coniugi architettarono una truffa a danno del Comune di e alla relativa assicurazione (truffa che risulterebbe ad ogni modo oggi prescritta e per la quale risulterebbe inutile la trasmissione degli atti in Procura) - non consentono assolutamente di ritenere verosimile la tesi della frattura della mano causata dalla condotta violenta dell'imputato.

Nessuno dei testi, nemmeno il figlio convivente, ha confermato il fatto che B _ T detenesse in casa una pistola e la utilizzasse per minacciare o intimorire la moglie. Nessuno dei testi, nemmeno K , ha poi confermato che l'imputato, nei momenti d'ira, lanciasse per casa le pizze.

Non hanno trovato alcune conferma le molestie sessuali che, secondo la I. il padre avrebbe posto in essere nei confronti della figlia. Queste sono state categoricamente negate da K e dallo stesso imputato, per quanto possa rilevare. Inoltre, G . che in un primo momento aveva accusato il padre delle molestie, ha successivamente ritrattato la sua versione, affermando di essersi precedentemente inventata tutto e che, in realtà, i veri responsabili sarebbero stati addirittura la madre e la zia materna. Si tratta, all'evidenza, di dichiarazioni confuse, probabilmente determinate dallo stato di forte stress e pressione provocato nella ragazzina dalla drammatica vicenda familiare in cui si è trovata coinvolta che - se non risultano assolutamente giustificanti la trasmissione degli atti in Procura in relazione alla condotta della madre e della zia materna - non consentono di ritenere effettivamente verificatesi le molestie sessuali del padre, peraltro non specificamente contestate nel capo di imputazione.

Risulta confermata la dinamica dei fatti relativa alla sera in cui B T chiuse fuori di casa i familiari. Dalle testimonianze di K e dall'esame dell'imputato, però, è emerso che in realtà tutti fossero perfettamente a conoscenza della possibilità di entrare nell'abitazione dalla porta della cantina, facilmente apribile con una chiave nascosta. Pertanto, non può ritenersi - come sembrava voler intendere la parte civile - che l'imputato effettivamente chiuse fuori di casa i familiari, con lo specifico intento di farli dormire all'esterno dell'abitazione. Dall'istruttoria, peraltro, è emerso che, non appena rientrata in casa, la I: andò a litigare con il marito, sputandogli addosso. In quella occasione, K non ha riferito di essere stato percosso dal padre, come invece sostenuto dalla parte civile.

L'unico riscontro all'episodio di lesioni contestato al 21.05.2017 è costituito dal ricordato referto medico, il quale attesta, peraltro, semplicemente la sussistenza di graffi, con una prognosi di soli 2 giorni. Nessuno dei testi ha confermato l'episodio descritto dalla I B T, pur ammettendo che vi fu un litigio per il passaporto, negò che a questo seguì uno scontro fisico con la moglie, ipotizzando che fu lei stessa a graffiarsi da sola. Si tratta di una situazione assolutamente non provata, ma che non può essere esclusa oltre ogni ragionevole dubbio se si ricorda che l'operante G - teste assolutamente imparziale - vide in una occasione la I: L grattarsi da sola, evidentemente per precostituirsi delle prove per poter accusare il marito di fronte alle Forze dell'Ordine. Tale valutazione non può che essere ripresa anche con riferimento

all'episodio del 20.08.2017, in riferimento al quale - ancora una volta - furono accertate lesioni lievissime (3 giorni di prognosi per una lieve tumefazione della mano). Anche in tal caso, nessuno dei testi vide alcunché in relazione a questa presunta condotta violenta dell'imputato. Quest'ultimo ha riferito che effettivamente quel giorno ~ provocato dalla moglie che cercò di entrare nella camera dove voleva stare da solo - cercò di chiudere la porta mentre questa stava entrando. Ha però negato che la stessa si fece male in quel contesto, ipotizzando - sulla base di presunte confidenze ricevute da G: - che in realtà la donna si percosse da sola per poter incolpare successivamente l'imputato.

K ha riferito che la madre fu costretta a rivolgersi alla Caritas solamente dopo che il padre fu allontanato dall'abitazione familiare, posto che prima era lui a provvedere al sostentamento della famiglia.

Nessuno dei testi ha poi riferito di aver mai visto segni di percosse sul corpo della I: né l'amica e vicina di casa C , né la P , né il figlio, né la dottoressa C che pur visitò in alcune occasioni la donna. L'unica condotta di violenza fisica riferita da soggetti diversi dalla parte civile è stata quella delle percosse con la cintura, rievocata da B K pur se in termini assolutamente dubitativi: si tratta, peraltro, dell'unica condotta violenta non riferita dalla stessa L

Deve poi specificarsi che quanto dichiarato dalla C con riferimento ad episodi di violenza e vessazioni confidati dalla parte civile sono soggetti ai limiti della testimonianza indiretta di cui all'art. 195 c.p.p.: trattandosi di testimonianza *de relato* e ritenendo, come già spiegato, complessivamente inattendibile la fonte di prova diretta, deve ritenersi che tali dichiarazioni della C non abbiano alcuna valenza probatoria.

4. La necessità di assolvere l'imputato.

Il quadro probatorio emerso è risultato dunque contraddittorio, assolutamente insufficiente a fondare un pieno e tranquillizzante accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Come detto, la parte civile è risultata inattendibile e non credibile, oltre che contraddetta da una pluralità di altri elementi di prova, con ciò minando la possibilità di ritenere effettivamente verificatisi tutti gli episodi - astrattamente gravissimi - da lei riferiti.

L'istruttoria ha poi consentito di ricostruire delle dinamiche familiari improntate alla reciproca violenza verbale e fisica - si pensi al fatto che tanto l'imputato quanto B K abbiano dichiarato che la donna era adusa a istigarli e provocarli, che non si esimeva dall'ingiuriarli e percuoterli, e che aveva sputato tra l'altro in almeno una occasione contro il marito - e non, al contrario, ad un clima di soggezione continuativa cui l'imputato costrinse la moglie inerme, quale si sarebbe dovuto accertare per poter ritenere configurato il delitto di maltrattamenti in famiglia. Si ricordi sul punto che per la giurisprudenza *"l'assenza di atteggiamento di passiva soggezione della vittima di condotte astrattamente integranti maltrattamento in famiglia (e anzi di reattiva contrapposizione ai singoli episodi) esclude la configurabilità del reato"*[41] e che *"nel reato di maltrattamenti in famiglia deve escludersi che la*

compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia; è infatti necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione e inferiorità psicologica della vittima (accolto, nella specie, il ricorso dell'imputato avverso la decisione della Corte di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p. unicamente sulla base dell'abitualità criminosa della condotta, prescindendo dal necessario accertamento dello stato di soggezione e inferiorità psicologica del soggetto passivo)"[42].

Sia chiaro: l'attività processuale ha lasciato intendere chiaramente come la personalità di B T sia caratterizzata da un indiscusso autoritarismo, sfogato - talvolta brutalmente - nei confronti della moglie e, soprattutto dei figli, rispetto ai quali non ha certamente rappresentato un modello educativo adeguato. Tuttavia, come detto, non può però ritenersi che lo stesso sottopose la I a quel clima di soggezione continuativa che dovrebbe invece caratterizzare il delitto di cui all'art. 572 c.p., anche considerando la condotta spesso reattiva - o addirittura prevaricatrice: si pensi all'episodio in cui la stessa chiuse il marito nella sua camera, smontandone la serratura e costringendolo a chiamare le Forze dell'Ordine per poter essere liberato - della parte civile.

Quanto ai reati di episodi di lesioni personali contestati, si deve richiamare quanto già abbondantemente riferito sulla (non) credibilità della I: non può ritenersi provato
che effettivamente fu l'imputato a cagionare le lesioni alla donna.

Un'ultima riflessione merita la scelta di escutere solamente il minore K e non anche la sorella G, così come richiesto dalla parte civile, sul presupposto - di per sé fondato - che, mentre il primo sembra attualmente intrattenere migliori rapporti con il padre (circostanza che potrebbe indubbiamente anche aver orientato in parte le dichiarazioni del ragazzo), la seconda parrebbe avere invece una migliore considerazione della madre. La scelta di questo Giudice è stata determinata da una esigenza e da una valutazione. Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come escutere la ragazzina - classe 2005, già costretta a vivere in una comunità protetta - avrebbe costituito per lei un ulteriore aggravio alle già precarie condizioni di salute psichica, messe a dura prova dal comportamento irresponsabile dei genitori. Un aggravio - e si procede quindi a parlare della valutazione - che sarebbe risultato assolutamente inutile ai fini della decisione di questo Giudice. Infatti, anche qualora G avesse integralmente confermato le dichiarazioni della madre, la scarsa credibilità di quest'ultima, come emergente dalle riflessioni abbondantemente svolte, non avrebbe comunque consentito di superare il limite probatorio posto dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", cardine del processo penale: in presenza di due versioni totalmente contrapposte, sussistendo seri e molteplici elementi per ritenere screditate le dichiarazioni della parte civile, non può che procedersi a pronunciare una sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato. Peraltro, diverse dichiarazioni della ragazzina sono stati acquisite in questo processo mediante la produzione di numerose relazioni dei

servizi sociali e del neuropsichiatra infantile: tali dichiarazioni, sebbene attribuiscano indubbiamente alcune responsabilità al padre, non consentono certamente di evocare un clima di maltrattamenti - intesi in senso tecnico - subiti dalla madre, accusata tra l'altro dalla figlia addirittura di molestie sessuali, sebbene in termini certamente confusi e allo stato poco credibili.

In definitiva, l'imputato deve essere assolto dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono, non essendo stata raggiunta la piena prova degli stessi.

La pronuncia di una sentenza di assoluzione impone di dichiarare estinta la misura cautelare in atto *ex* art. 300 c.p.p.

Il carico di lavoro cui questo Giudice è sottoposto rende necessaria la fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

B T dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

Visto l'art. 300 c.p.p.

DICHIARA

la perdita di efficacia della misura cautelare in atto.

Visto l'art. 544 c.p.p.

FISSA in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

26.10.2018

Il Giudice
Dott. Marco Montanari

---

[1] Cfr. anche le dichiarazioni rese dalla parte civile agli assistenti sociali. Cfr., in particolare, relazione dei servizi sociali del 05.06.2018.

[2] Cfr. deposizione parte civile, p. 7.

[3] Cfr. referto medico del 07.12.2011, nel quale viene diagnostica una "frattura 4 MTC mano sin" con prognosi di 30 giorni e nel quale viene riportata, in anamnesi, la dinamica dell'infortunio, verificatosi a causa di una caduta della donna per strada, mentre era intenta ad accompagnare i figli a scuola.

[4] Cfr. deposizione parte civile, p. 7.

[5] Cfr. deposizione parte civile, p. 22.

[6] Cfr. deposizione parte civile, p, 11.

[7] Cfr. deposizione parte civile, p. 16.

[8] Cfr. deposizione parte civile, p. 11.

[9] Cfr. deposizione parte civile, p. 24.

[10] Cfr. deposizione parte civile, p. 13.

[11] Cfr. deposizione parte civile, p. 31.

[12] Cfr. deposizione parte civile, p. 20.

[13] Cfr. deposizione parte civile, p. 13.

[14] Cfr. referto medico del 29.05.2017.

[15] Cfr. provvedimento del?Autorità giudiziaria albanese del 07.07.2017. Cfr. anche dichiarazione notarile del 21.07.2017, con la quale viene stabilito che i figli della coppia possano viaggiare all'estero accompagnati, anche separatamente, da ciascun genitore.

1(3 Cfr. referto medico del 20.08.2017.

[17] Cfr. deposizione parte civile, p. 16.

1S Cfr. deposizione parte civile, p. 40.

[19] Cfr. deposizione teste <

[20] Cfr. deposizione teste <

[21] Cfr. deposizione (

[22] Cfr. deposizione , p. 29.

[23] Cfr. deposizione , p. 24.

[24] Cfr. deposizione p. 32.

[25] Cfr. anche le dichiarazioni rese dalla parte civile agli assistenti sociali. Cfr., in particolare, relazione dei servizi sociali del 05.06.2018. M

[26] Cfr. esame imputato, p. 28.

[27] Cfr. r.a.r, del 25.10.2017 inviata daH'imputato, tramite il suo legale, alla parte civile. In tale lettera l'imputato chiese anche alla *ex* moglie di comunicargli 1TB AN per effettuare un versamento per il mantenimento dei figli. Cfr, anche estratto conto attestante il pagamento da parte dell'imputato di alcune fatture (relative alle mensilità febbraio- marzo 2018) emesse dall'E /

[28] Cfr. esame imputato, p. 53.

[29] Cfr. esame imputato, p. 54.

[30] Cfr. anche le dichiarazioni rese dal minore agli assistenti sociali. Cfr., in particolare, relazione dei servizi sociali del 04.07.2018, p. 4, nonché relazione di neuropsichiatria infantile del 03.07.2018. ,

[31] II teste ha spiegato che le sue dichiarazioni rese precedentemente al Tribunale per i minorenni (cfr. decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni del 05.07.2018), volte ad evidenziare l'aggressività del padre nei suoi confronti fino all'inizio della scuola media, dovevano essere interpretate come unicamente dirette a rilevare il fatto che l'imputato talvolta lo schiaffeggiava per sgridarlo a seguito di alcuni suoi comportamenti giudicati sbagliati.

[32] Cfr. deposizione 1 , p. 6. li

[33] Cfr. Relazione di neuropsichiatria infantile del 26.03.2018, p. 2. il

[34] Cfr., *ex plurimis,* Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 46402.

33 Cfr. relazioni del dott. L □ del 03.09.2016, del 06.05.2017 e referto del 13.03.2018. Da tali documenti emerge come la parte civile fosse affetta da sindrome ansioso depressiva. Non sfugge che in tali relazioni la causa di detta sindrome venga ricondotta, in sede di anamnesi, proprio al comportamento dell'imputato. Tuttavia, costituirebbe un errore logico ritenere provati i reati contestati proprio sulla base del fatto che la I! versasse in una condizione di disagio psichico. Infatti, nella documentazione acquisita i medici non hanno fatto altro che diagnosticare una sindrome sulla base delle dichiarazioni della paziente. Inoltre, quanto al fatto che la condizione della I . sia apparsa migliorata dopo l'allontanamento di B T , deve evidenziarsi come ciò risulti del tutto normale. Infatti, non vi è ombra di dubbio che il comportamento tenuto dall'imputato durante la convivenza - sicuramente censurabile sotto diversi punti di vista, come si riferirà successivamente ~ abbia contribuito ad aggravare il disagio vissuto dalla donna. Tuttavia, considerando che tutta la documentazione acquisita ha carattere anamnestico (e non contiene analisi obiettive dei medici riferibili alle cause della sindrome psicopatologica), non può assolutamente ritenere provato che l'effettiva e principale causa della sindrome diagnostica alla I; _ fosse effettivamente il comportamento dell'imputato.

[36] Cfr. anche le dichiarazioni rilasciate dalla parte civile ai servizi sociali, nella relazione dei servizi sociali del 05.06.2018, p. 5. Cfr. anche relazione dei servizi sociali del 04.07.2018, p. 3.

[37] Cfr. referto medico del 20.08.2017.

[38] Cfr. referto medico del 29.05.2017.

[39] Cfr. referto medico del 07.12.2011 e documentazione medica relativa al ricovero presso l'ospedale di

[40] Cfr. sentenza del Tribunale di Milano del 10.02.2016, CTU medico-legale del 30.04.2015, atto di citazione di parte attrice con allegati, fotografie del luogo dell'incidente, verbali delle deposizioni testimoniali di S A L M

[41] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2015, n. 5258.

[42] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2015, n. 30903.

SENTENZA N. 1130/2019

N. 600821/2012 Notizie Reato

Notificato all'imputato

H

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visto del P.G.
il 30/3/19

Passata in giudicato
il 14/11/19

al difensore

SJ ditene

copia al P.IV come comunic. della irrevocabilità della sentenza ex artt. 27 e 2: D.M 33(4/89)

N. 1338/2016 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott. Luigi RIGANTI

all'udienza pubblica del 25 giugno 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

Campione Penale
&
nei confronti di:

SENTENZA

SCHEDA il

via

M M nato a il 1974- residente in

elettivamente domiciliato presso il difensore di

Reg. Corpi di reato fiducia -

n°

-Libero assente, già presente -

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. presente.

IMPUTATO

a. delitto p.e p. dall'art. 572 c.p. perché, in più occasioni sottoponeva la moglie V M a vessazioni fisiche e psicologiche con la con la seguente condotta: offendendone l'onore e il decoro e minacciandola varie volte con frasi ed epiteti ingiuriosi quali "puttana troia te la faccio pagare, ti ammazzo ti butto fuori di casa, se mi portano via i figli ti ammazzo, e in una circostanza, nel settembre 2011, sputandole addosso; in data 20.07. 2012 chiudendola fuori di casa con i figli e costringendola a trovare rifugio dalla suocera, percuotendola in più occasioni, afferrandola per le braccia, strattonandola e schiaffeggiandola e cagionandole in due occasioni le lesioni descritte ai capi b) c) recidivo reiterato
In in data antecedente e prossima al 30.08.12
b. del delitto di cui all'art. 582, perché colpendo V M con uno schiaffo al volto le cagionava una lesione personale giudicata guaribile in gg. 1
recidivo reiterato
In in data 09.03.12

c. del delitto di cui all'art. 582, perché afferrando ad un braccio e strattonando violentemente V M le cagionava una lesione personale consistente in
" ecchimosi spalla e avambraccio sx giudicata guaribile in gg. 2
recidivo reiterato

In in data 20.07.12

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Villa
Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede pena di armi uno e mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche, ritenuto più grave il capo a)"

Il difensore dell'imputato: "chiede in principalità assoluzione ai sensi dell'art. 530 I co o II co., in subordine , minimo della pena e benefici di legge."

Con decreto del 5/4/2016 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio di M M davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere del reato di cui alla contestazione.

Costituite le parti il dibattimento con l'imputato dapprima libero assente e in seguito libero presente, dopo l'indicazione dei fatti da provare venivano acquisiti i documenti prodotti e sentiti i testi del Pubblico Ministero ammessi ed esaminato l'imputato

Al termine dell'istruzione il Pubblico Ministero e la difesa dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

E stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti e lesioni ai danni di M V in relazione all'anno 2012 sino alla fine del mese di
agosto.

La prova emerge dalle dichiarazioni rese da M V e dalla documentazione
inserita nel fascicolo dibattimentale.

La persona offesa dal reato M V ha raccontato del tormentato rapporto
vissuto con l'attuale imputato nel corso dell'anno 20102.

M ha dichiarato di essere sposata con M M , di essersi separata
nel 2012 e di essersi recentemente riconciliata con il coniuge. Dal matrimonio sono nati due figli-

La convivenza in quell'anno fu insostenibile poiché il marito, avendo perso il lavoro si era dato all'alcool e la coppia era altresì in pendenza di separazione.

Quando l'uomo si lasciò andare la situazione si fece intollerabile poiché egli iniziò a insultarla giornalmente con epiteti come "puttana" e "troia" e a colpirla con frequenza, tanto che in alcuni casi M V fu costretta ad andare in pronto soccorso dove le rilasciarono i certificati medici ora acquisiti.
I comportamenti violenti e aggressivi cessarono dopo il mese di agosto del 2012 quando M M se ne andò di casa.

La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale della narrazione della persona offesa dei reati di maltrattamenti e lesioni, che non ha minimamente infierito sul congiunto riaccolto in casa dopo la liberazione dalla dipendenza alcoolica e ha narrato i fatti in modo pacato e non esagerato e astioso, conferisce piena credibilità al corpo delle dichiarazioni rese da M V in ordine alle vessazioni, alle molestie, alle ingiurie e alle percosse ricevute durante la convivenza nel 2012 da M M.
Le dichiarazioni della persona offesa, sia quelle che descrivono fatti, sia quelle che descrivono il proprio stato d'animo, superano ampiamente il vaglio di attendibilità, da un lato perché prive di contraddizioni interne (anzi del tutto coerenti con il contesto di fatto descritto) e dall'altro perché sono confermate da numerosi riscontri.

I riscontri concreti e decisivi che supportano le parole della persona offesa, dai quali emerge con chiarezza che effettivamente M M ha tenuto in quell'anno un comportamento gravemente oppressivo nei confronti della propria moglie, determinato anche dall'abuso di alcool, sono costituiti dai certificati medici relativi alle lesioni provocate il 9/3/2012 e il 20/7/2012 a M V da M M , furioso e fuori di sé a causa dell'alcool.

È stata quindi, come si è detto, comprovata l'esistenza delle violenze fisiche, delle espressioni ingiuriose, dei comportamenti ossessivi e angoscianti, della vera e propria saturazione assillante di pressioni e costringimenti operati da parte di M M nei confronti di M

- nonché degli specifici episodi lesivi contestati ai capi b) e c) in danno di M V

La reiterazione di episodi di aggressione, minaccia, ingiuria e umiliazione subiti da M

- nel corso dell'anno 2012 esclude che i fatti considerati possano essere considerati episodi isolati e a sé stanti di violenza, ma, al contrario, permette di riconoscere in loro quel requisito di sistematicità ed abitualità prevaricato ria necessariamente richiesto dall'art. 572 c.p. per integrare il contestato delitto di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto di convivenza familiare di lunga durata.

In relazione ai reati lesioni contestati ai capi b) e c) è intervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa e quindi deve essere dichiarata la conseguente sentenza estintiva con conseguente pagamento delle spese processuali.

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pienamente provata la colpevolezza dell'imputato in relazione al contestato reato di maltrattamenti e di lesioni in danno di M

- , sussistendone gli estremi oggettivi e, l'elemento soggettivo.

La risalenza e la diversità d'indole rispetto all'attuale imputazione del precedente esistente a carico dell'imputato fa ritenere non applicabile la contestata recidiva.

A favore dell'imputato militano condizioni di vita che consentono il riconoscimento nei suoi confronti della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche vieppiù in ragione della sua avvenuta disintossicazione dall'alcool e dal deciso cambio di passo del suo modo di rapportarsi con la moglie, che ha portato i coniugi a riappacificarsi.

Pertanto, richiamati i criteri di valutazione dell'art 133 c.p., M M va condannato all'equa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (pena base anni due di reclusione, diminuita ad anni uno, mesi quattro di reclusione ex artt. 62 bis c.p.).

Alla pronuncia consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti esistenti a carico dell'imputato non consentono nei suoi confronti la concessione della sospensione condizionale della pena

P.Q.M.

visto l'art. 531 c.p.p.
dichiara non doversi procedere nei confronti di M M in relazione ai reati ascrittigli ai capi b) e c) per essere i rati estinti per intervenuta remissione di querela

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p,
dichiara M M colpevole del reato ascrittogli al capo a) e, non applicata la recidiva contestata e riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia

Pavia, 25 giugno 2019

Il giudice Luigi Riganti

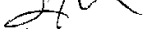

Notificato all’imputato

il

al difensore

il

Visto del P.G.

il

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al
P.M come comunic.
della irrevocabilità della
sentenza ex artt. 27 e
28 D.M 334/89

il

SCHEDA il

Campione Penale

n°

Reg. Corpi di reato

n°

SENTENZA N. 1230/2019

N. 3963/2019 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1181/2019 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Sofia CARUSO

all'udienza pubblica del 08/07/2019 svolta con rito direttissimo ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione

SENTENZA

nei confronti di:
V G nato a il 1976 e residente a in via
, elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore, in

Arrestato il 18/06/2019. Convalidato l'arresto in data 18/06/2019 e sottoposto, pari data, alla misura della custodia cautelare in carcere.
DETENUTO PER QUESTA CAUSA-PRESENTE
Assistito e difeso dall'avv. , di fiducia,
presente.

IMPUTATO

A) del reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. perché, rivolgendo con cadenza quotidiana (come espressamente riferito dalle persone informate sui fatti R G e F L ingiurie e gravi minacce *("ti ammazzo", "ti brucio la casa", "ti ammazzo di botte")* alla sua compagna e convivente P M , nonché aggredendo fisicamente la stessa (quantomeno dal 10 giugno 2019) con sberle, calci, pugni sferrati sia alle braccia, che al torace, che alla schiena che al viso della persona offesa (cosi cagionando alla stessa le lesioni personali meglio descritte al capo dì imputazione B, con prognosi di giorni 30), la maltrattava e la riduceva in un stato di avvilimento ed umiliazione sia fisica che morale.
Commesso a. dalla fine del mese di marzo 2019 al 18 giugno 2019.

ed altresì INDAGATO

B) del reato previsto e punito dagli **affi. 81** co. 2, **582 co. 1** e **61 co. 1 n.** *ll-quùtquies)* **c.p.** perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso avvincente i fatti di cui al capo di imputazione A), colpendo la compagna e convivente **F M** con sberle, calci, pugni sferrati sia alle braccia, che al torace, che alla schiena che al viso della persona offesa, cagionava alla stessa delle *fratture costali multiple,* una *contusione al polmone destro* ed *ecchimosi diffuse,* malattie del corpo giudicate guaribili in **giorni 30.**
Con Raggravante della consumazione del fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo di imputazione A).
Commesso a . con piu azioni commesse tra il 16 ed il 18 giugno 2019.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Favini

Le parti hanno così concluso:

L'imputato formula istanza applicazione pena ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. previa concessione delle attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata, nella misura finale di mesi 18 di reclusione (considerato più grave il reato di cui al capo a) **p.b** 24 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub b) alla pena di mesi 27 di reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena finale suindicata).

Il PM presta il suo consenso

ITER DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

G f in atto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere giusta ordinanza pronunciata in data 18.6.2019 - veniva tratto in arresto in pari data alle ore 00.20, per il reato di cui all'art. 572 c.p. di cui al capo di imputazione e presentato lo stesso giorno per il giudizio direttissimo dinanzi a questo giudice. All'udienza del 18.6.19, il giudice convalidava l'arresto e disponeva la misura cautelare menzionata nei confronti dell'imputato; quest'ultimo prestava il consenso all'imputazione suppletiva delle lesioni personali di cui al capo^) della rubrica. Si rinviava quindi a nuova data, essendo stati chiesti termini a difesa.

All'udienza dell^.7.19 l'imputato, il difensore munito di procura speciale e il PM comunicavano di aver raggiunto un accordo ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p. per l'applicazione, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata, della pena di **anni 1 mesi sei di reclusione** così determinata:

Pena base per il reato di cui al capo A: mesi 24 di reclusione

Aumentata in continuazione per il reato sub B): mesi 27 di reclusione

Ridotta per la scelta del rito: mesi 18 di reclusione

L'istanza non veniva subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Alla stregua dell'esame degli atti deve riconoscersi che:

i reati in contestazione possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione attesa la particolare evidenza del disegno criminoso che ha ispirato e sorretto la condotta dell'imputato e tra essi violazione più grave si individua nel reato di cui al capo A), punito più gravemente; non va pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. alla stregua di quanto narrato nelle C.N.R. redatta dai Carabinieri Stazione di in data 18.6^9 e nei relativi allegati, con particolare riguardo al verbale di arresto, alla querela sporta in pari data dalla persona offesa *M P* , al verbale di pronto soccorso (ASST Pavia), nonché ai verbali delle s.i.t. rese da G *R* e *F L* e all'Annotazione dei Carabinieri Stazione di del 17.6.19;

le parti hanno validamente espresso il consenso richiesto dalla legge;

del fatto è stata operata corretta qualificazione giuridica, in particolare appare corretta la qualificazione del reato di cui al capo A), ritenuta pienamente integrata l'abitualità del reato di maltrattamenti: dagli atti emerge, infatti, che la persona offesa aveva subito le

prime minacce da parte dell'imputato a fine marzo 2019, poi la relazione era stata interrotta per l'allontanamento da casa della stessa, per essere ripresa i primi di maggio; dai primi di giugno vi erano state diverse incomprensioni tra l'imputato e la persona offesa, sfociate nel primo episodio di lesioni, a cui ne erano seguiti altri *("Da tale primo episodio di aggressione, alla giornata odierna, il* K *, mi ha continuamente aggredita con calci, sberle e pugni e in maniera sempre più violenta, fino ad arrivare all'episodio di aggressione da me subito alle ore 23.10 circa del 17/06/201*9" cfr. querela di *M P* in atti); la persona offesa
specificava che *G V* aveva sempre con sé il suo telefono cellulare, per impedirle di usarlo e contattare le Forze dell'Ordine e che, nell'ultimo periodo di convivenza, lo stesso quando usciva di casa, chiudeva la porta a chiave, impedendo alla donna di andare fuori e avere rapporti con altre persone. Ancora i vicini di casa, G *R eF L* riferivano che intorno ad Aprile 2019 l'imputato e la persona offesa erano tornati insieme e che su base regolare e cadenza quotidiana sentivano le urla dell'uomo, ingiurie e minacce di morte, nonché suoni di colpi e di percosse; risulta altresì integrata la circostanza aggravante di cui al capo B), essendo le lesioni state commesse in occasione del reato ex art. 572 c.p.;
la commisurazione in concreto della pena sembra congrua, tenuto conto comunque del lasso di tempo contenuto, in cui vi è stato un allontanamento da casa della persona offesa per oltre un mese;
le attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p. possono essere comunque riconosciute, tenuto conto del buon comportamento processuale assunto dall'imputato; inoltre l'imputato è gravato da precedenti penali, ma quasi tutti per reati contro il patrimonio e di violazione del C.d.S., non avendo mai posto in essere reati con violenza alla persona, eccezion fatta per quello per cui si procede; circostanze che possono ritenersi equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestata, sì da contemperare il giudizio di maggiore gravità delle condotte con quello di minore gravità sulla capacità a delinquere;
non sussistono i presupposti di legge per concedere la sospensione condizionale della pena, stante i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato;

P.Q.M.

Vistigli articoli 444 s. c.p.p.

su richiesta delle parti

APPLICA

a G *V* la pena di anni I mesi 6 di reclusione.

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza.

Pavia 8.7.19

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Caterina DATTOLI

In cancelleria
1/2019

Depositato
i
Dr.ssa Sofia Caruso

Il
giudice

SENTENZA N. 1231/2019

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

N. 62/2019 R.G.
Trib,

N. Memoriale
N. 5824/2017 Notizie di Reato
Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Sofia CARUSO

del 08 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del [1]

dispositivo la seguente

SENTENZA

Campione Penale
nei confronti di:

S £ nato in Albania il 1962, residente a

via elettivamente domiciliato in

, presso l'abitazione della figlia S A

—

-Libero assente già presente -

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv..

presente.

IMPUTATO

A) per l'ipotesi di reato prevista e punita dagli **artt. 81 co.** *2,* **61 co. 1 n.11-quinquies 572 e 610 c.p** perché maltrattava sua figlia S A, che riferiva di essere stata vittima di tali condotte offensive in più occasioni e sin dai suoi primi anni d'infanzia (precisamente, sin dall'età di sei anni come della stessa ha dichiarato), con violenza o minacce dirette a costringerla a tollerare inaccettabili restrizioni della propria libertà personale e pesanti condizionamenti della propria sfera di autonomia ravvisate in svariati ambiti della vita privata della persona offesa (dalla scelta del vestiario alle uscite quotidiane, dalle relazioni interpersonali al diritto di tenere con sé e a prendersi cura del proprio figlio.)

In particolare perpetrava nei confronti della sua indicata persona offesa le seguenti condotte:

- Proferiva ripetutamente insulti e frasi svilenti ("puttana, troia, non siete figlie modello, io sono l'uomo, mi dovete rispettare, non siete maschi, non potete fare quello che volete, non vali nulla, tanto un giorno vi ammazzerò tutte") spesso accompagnati con sputi verso la stessa ragazza, anche sul viso.
- La percuoteva, in più occasioni chiudendola in camera, con pugni, calci, sberle, provocandole anche delle lesioni evidenti (per le quali non è mai stata presso alcuna struttura ospedaliera, né ha mai mostrato a familiari e conoscenti.
- A causa dei ripetuti maltrattamenti, le procurava un grave stato di ansia e paura, tale da causarle durante tutto il periodo dell'infanzia, sino all'età dei sedici anni,

frequenti episodi di incontinenza urinaria, che si manifestavano per lo più negli orari in cui il padre rincasava da lavoro o nei momenti in cui lo stesso chiamava a sé la figlia per rivolgerle un rimprovero.

- Limitava sotto molti aspetti, la sua libertà di autodeterminazione, imponendole una rigida osservanza di quelle che sono le tradizioni del loro paese d'origine mostrandosi particolarmente autoritario anche nel limitare le frequentazioni personali della ragazza;
- durante un episodio, in particolare, come rilento dalia stessa persona offesa, nei corso di alcune prove guida, finalizzate al successivo conseguimento della patente, l'indagato, infastidito dal fette che la figlia avesse espresso la volontà di continuare ad esercitarsi con lo zio (dato l'atteggiamento manesco ed eccessivamente severo del padre), l'afferrava per il collo e te stringeva, come già aveva fatto in altre occasioni (a quel punto la figlia, prendendo coraggio, gli rispondeva *"ammazzami che finisci in galera"* e *"ti denuncio");*
- un altro episodio vedeva l'odierno indagato, mentre era alle prese con la lavorazione dell'orto domestico, **scagliare una vanga** sulla schiena della figlia (allora **Incinta),** a seguito 1 un'affermazione di quest'ultima, considerata irrispettosa;
- tali condotte vessatorie e dispotiche, inducevano la persona offesa a tenere nascosta la sua gravidanza (frutto di una breve relazione intrattenuta con un ragazzo italiano, anch'essa celata all[1] indagato) e, dopo aver partorito in segreto (in data presso 1 ospedale di), a dare in adozione la neonata, per timore che S Q venuto a conoscenza dell'accaduto, potesse far del male a loto alla bambina; .
- imponeva la propria autorità, inoltre, nella scelta del futuro manto della figlia, esigendo che quest'ultima sposasse (la data del matrimonio era stata fissata per il 2017), contro la propria volontà, un giovane connazionale, conosciuta, poco tempo prima, tramite un incontro organizzato dallo stesso indagato. ,

Le medesime condotte di maltrattamento *insulti, minacce, tirate di capelli, pugni, calci, sberle, sputi in faccia),* venivano costantemente perpetrate (se pur con frequenza inferiore rispetto a quanto subito da S A) dal l'indagato **anche** nel **confronti della madre** della persona offesa,
S M *, e* **della sorella minore, S** M
Commesso a .. in permanenza sino al 02\08\2017

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Giovanna Favini

PARTE CIVILE

1) S A nata in Albania il 1992

2) S M nata in Albania il 1995 elettivamente domiciliate entrambe c/o lo studio del difensore.

Rappresentate e difese dall'avv, presente
Le parti hanno così concluso:

II Pubblico Ministero: "previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante contestata e ritenutala continuazione tra i reati contestati, chiede la condanna ad anni 1 e mesi 5 di reclusione."

Il difensore di parte civile:

Voglia l'lll.mo Giudice del Tribunale di Pavia, dichiarata la penale responsabilità dell'imputato S Q per il reato a lui ascritto, condannarlo alla pena di giustizia.

Voglia altresì condannare l'imputato a risarcire tutti i danni morali, biologici e materiali subiti da S A. ineseguito ai reati commessi, così come descritti nei capi di imputazione, alla parte civile costituita la somma di 1.000,00 o la diversa cifra che verrà ritenuta equa. Con richiesta di sentenza provvisoriamente esecutiva sul punto.

Voglia inoltre condannare l'imputato a risarcire tutti i danni morali, biologici e materiali subiti da S M in seguito ai reati commessi, così come descritti nei capi di imputazione, alla parte civile costituita la somma di e 1.000,00 o la diversa cifra che verrà ritenuta equa. Con richiesta di sentenza provvisoriamente esecutiva sul punto.

Voglia, inoltre, pronunciare condanna per la rifusione delle spese legali come da nota allegata, disponendo che il pagamento sia posto a carico dell'Erario, essendo le Parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

II difensore dell'imputato: "chiede assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o ai sensi dell'art. 530 co 2 c.p.p. In subordine, assorbito il reato di violenza privata in quello di maltrattamento, generiche prevalenti, minimo della pena e benefici di legge," —-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 18.10,18 C S è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti aggravati e violenza privata ai danni delle figlie *A* e *M* Se della moglie *M* S Commesso in , in permanenza sino al 02/08/2017).

Si costituivano ritualmente parte civile le persone offese *A e M S*

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato - sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi frequentati dalle stesse (giusta ordinanza del G.l.P del Tribunale di Pavia del 2.5.2018), si è svolta come di seguito illustrato:

- all'udienza del 15.4.2019 veniva sentita la persona offesa *A* ó e la parte civile produceva due registrazioni:

1) registrazioni conversazioni tra i presenti (sorelle e madre della persona offesa) da *A S* in data 12.07.2017;

2) registrazione conversazione *telefoniche intere A e M* S effettuata da *A S* in data 30.11.2017;

- **all'udienza del 13.5.2019** si procedeva all'esame delle persone offese A4 *e M S ,* nonché dei testi Ad *R* e *F T;*

- **all'udienza del 10.6.2019** venivano sentiti i testi: *G P , V , F B G C , M C S B M E , A B , A S* ; il P.M. e la parte civile rinunciavano al teste M e la difesa nulla eccepiva;
- **all'udienza del 17.6.2019** venivano sentiti i testi M *D , MI ' S* (veniva acquisito copia di tre schermate di un cellulare), *M S E S Fi S* ; si svolgeva altresì **l'esame dell'imputato** *Q S* ; la difesa rinunciava ai propri testi, nulla attestante la

opponendo le altre parti. Venivano acquisiti i seguenti documenti: copia di 3 schermate di cellullare contenenti tre messaggi; documento del Comune di richiesta di iscrizione nei registri anagrafici; due decreti di trasferimento del Tribunale di

all'esito di esecuzione immobiliare, rispettivamente del 16.5.2013 e del 26.6,2014; due dichiarazioni

ai sensi della legge m 243/1993 e successive modificazioni, sottoscritte da Q S e M ; dichiarazione sostitutiva di inagibilità o inabilità ai fini 1MU del

14.12.2015;

all'udienza del 8.7.2019 veniva risentita ai sensi dell'art. 507 c.p,p. la persona *A* F limitatamente a dei chiarimenti sulle produzioni documentali di parte civile.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura,

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, per i motivi di seguito illustrati, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 610 c.p. nel reato ai sensi dell'art 572 c.p.

1. Ricostruzione del fatto storico

I. fatti di cui al capo di imputazione si sono svolti nell'ambito del nucleo familiare costituito dall'imputato Q S , dalla moglie *M 8* e dalle figlie *A A e M* S famiglia di origine albanese trasferitasi in Italia a partire dal 1997.

II. nucleo fondamentale de 11'accertamento dibattimentale dei fatti poggia sulle dichiarazioni delle parti offese *A e M S* che, può dirsi sin d'ora, hanno offerto una ricostruzione della vicenda familiare del tutto credibile, nonostante il travagliato e doloroso percorso che ha condotto le stesse a denunciare le condotte commesse dal padre ai loro danni e a quelli della madre. Sulla attendibilità delle persone offese, oggetto di eccezione difensiva, si riferirà più specificatamente di seguito.

Ad esse, poi, si sono aggiunge numerose ulteriori testimonianze raccolte: alcune coerenti con quanto riferito da A e MS , altre discordanti ma non tali da smentire la versione dei fatti riferitI dalle due persone offese, altre ancora irrilevanti ai fini dell'accertamento dei fatto contestato. DI seguito l'esposizione degli elementi dì conoscenza raccolti nel corso del processo,

1.1. Le dichiarazioni delle persone offese

All'udienza del 15.4.2019 A S in qualità di persona offesa e figlia dell'imputato, rendeva esame, che si svolgeva con le modalità protette dell'utilizzo di un paravento; la donna esordiva dicendo di essere in difficoltà e si metteva a piangere.

La stessa riferiva che i maltrattamenti nei suoi confronti erano iniziati quando lei aveva 6 o 7 anni e la sua famiglia abitava a . Era iniziato tutto, perché quando il padre maltrattava e insultava la madre, la teste era l'unica che aveva il coraggio di difenderla e si *"metteva in mezzo" ("Pur avendo paura, perché non è semplice, però*

vedendo mia madre, era runica soluzione. Purtroppo mia mamma non è mai... non ha mai mosso un dito, si lasciava insultare, sì lasciava picchiare, io invece a differenza degli altri rispondevo, a volte cercavo anche di fermalo, come possiamo dire, anche se non era facile" - pag. 7 trascr. ud. 15.4.2019).

L'imputato inizialmente le insultava con frasi del tipo "non valete nulla, senza di me non andrete da nessuna, parte", "Siete solo delle puttane, non valete nulla, un giorno vi ammazzo... senza dì me..?' *("Cercava di giocarci psicologicamente, all'inizio è partito tutto dalla testa, per un certo momento ce l'ha fatta, poi dopo mi sono resa conto che non ero io quella sbagliata, non ero io che stavo sbagliando, ma che era lui"* cfr. pag. 8 trascr. cit.).

La persona offesa spiegava che l'imputato, la trattava come , se fossero state oggetti c che loro dovevano stare ai suoi ordini; l'unica della famiglia che si ribellava era *A S* , che si diceva fiera di averlo fatto. La teste riferiva che il suo modo di ribellarsi consisteva, per esempio, nel fatto che quando il padre la "picchiava in camera", lei cercava di schivarlo e lo sfidava verbalmente.

La donna precisava che all'inizio, quando lei aveva 6 o 7 anni, l'imputato la insultava solamente e usava violenza fisica esclusivamente nei confronti della madre. La teste parlando della madre e di come la stessa fosse debole, nonché di come lei la proteggesse, scoppiava nuovamente a piangere. La ragazza continuava, quindi, nel racconto del suo vissuto, specificando che quando erano a " e poteva capitare che lei e la sorella litigassero urlando, il padre prendeva A e la portava incamera, dove c'era subito un comodino e il Ietto, sopra cui lei stava seduta; il padre cominciava a darle schiaffi e pugni, le tirava ì capelli e le sputava C77 *suo classico sputo"*

Tale reazione del padre era giustificata dal fatto che una donna non doveva permettersi di rispondere a un uomo.

A L ricordava, come altro episodio che le era rimasto impresso e che faceva fatica a dimenticare, quel giorno in cui c'erano i suoi nonni e sua madre aveva risposto alla suocera in modo diretto; A quindi, era stata portata dall'imputato in camera per essere picchiata. Tornata indietro, la madre era apparsa scompigliata e rossa, mentre i nonni ridevano e A insieme con le sorelle erano "zitte, immobili, ferme paralizzate".

Ancora, quando la teste aveva *22* anni, aveva iniziato a fare lezioni guida con il padre e un giorno, mentre lei guidava, la macchina aveva iniziato a fumare: il padre, pensando che la ragazza avesse rotto l'autovettura, aveva incominciato a insultarla, tirarle colpi in testa,

mettendole noi le mani, al collo *("Mi insultò talmente tanto che io gli dissi "Ammazzami che prima o poi ti denuncio, tu ammazzami"* - cfr pag. 9 trascr. cit.). La teste non aveva mai preso la patente di guida, per colpa del padre, perché, anche se non aveva passato l'esame di teoria oltre che di pratica, l'imputato nel farle lezioni la insultava, se lei faceva errori, e, una sola volta, l'aveva presa a botte,

Anche se le sorelle avevano preso la patente e ii padre le aveva detto di ridare l'esame, J aveva deciso di non provarci più, perché aveva il trauma delle lezioni di guida.

La ragazza sul rapporto con il padre riferiva che non c'era mai stato un vero rapporto tra loro due, non ricordando di una vacanza o una cena fatta solo loro in famiglia.

La teste ribadiva che era l'unica che aveva mai risposto al genitore, quando lui le insultava e le chiamava "puttane", pur essendo consapevole di potere peggiorare la situazione.

La stessa raccontava che aveva avuto relazioni clandestine con dei ragazzi, senza che nessuno sapesse nulla, a parte sua sorella più piccola; tutti pensavano che lei fosse vergine. Tale comportamento era motivato dal fatto che lei sapeva che nessuno avrebbe mai accettato una sua relazione con un ragazzo italiano o con un altro tipo di persona, avendo visto le sorti della sorella. Quest'ultima aveva conosciuto un ragazzo tramite relazioni familiari: in particolare, loro zia aveva chiesto a Q S se la prima figlia, di nome A, avesse voluto conoscere un "bravo ragazzo". Vi erano quindi stati degli incontri iniziati tra i giovani, in presenza dei genitori e degli zii.

La teste specificava che la propria famiglia era molto tradizionalista. A all'inizio aveva voluto conoscere il ragazzo che le era stato proposto, per cui lei aveva un debole fin da piccola; tuttavia, la sorella all'inizio non voleva sposarlo, ma non lo aveva detto al padre (che infatti non lo sapeva) e alla fine aveva accettato, pur essendo nervosa.

La stessa cosa era successa a *A S*, la quale ricordava che, mentre si trovava in vacanza in Albania, aveva detto alla propria cugina, per scherzare, di trovarle un ragazzo; la cugina, di fatto, le aveva detto che le voleva presentare una persona e la teste aveva accettato. Il padre si era accordato con chi di dovere ed era stato organizzato un incontro a (nel gennaio 2016), in cui erano presenti i due ragazzi, i genitori della teste e la sorella ed il cognato del ragazzo, di nome 1

1 giovani erano rimasti soli e avevano preso un caffè: la teste riferiva che, seppure non le fosse piaciuto fisicamente, 1 le era apparso un ragazzo per bene e aveva accettato di conoscerlo, *A S ' era* inizialmente contenta, perché la cugina le aveva assicurato che era un ragazzo normale e che rispettava le donne.

In realtà, in seguito, la teste aveva capito di non avere voglia dì conoscere veramente I '. ma lei lo aveva “usato” per uscire; il suo interesse per lui era durato poco, un mesetto circa, perché il ragazzo si era mostrato troppo interessato alle condizioni economiche della famiglia della ragazza. *A S* si era accorta di non volere continuare la relazione con I , quando in agosto in Albania c’era stato il vero e proprio fidanzamento: durante i festeggiamenti, quando già entrambe le famiglie della coppia erano a casa della teste, la stessa si era chiusa in bagno, urlando di volere andare via e, una volta uscita, si era rifiutata di scambiarsi un bacio con il compagno. *A S* specificava che non aveva mai baciato I e che si era sempre rifiutata di farsi toccare; aveva cercato di fare capire in tutti 1 modi allo stesso che non voleva una relazione vera.

C f era inizialmente felice del rapporto della figlia con I e aveva saputo della sua interruzione, quando *A S* il 31 luglio 2017 era scappata di casa, con il matrimonio programmato ad agosto.

Durante la storia con I , la teste in realtà aveva una relazione affettiva con un ragazzo italiano di nome V . con cui stava bene e aveva avuto prima una relazione passeggera. La teste specificava che con V aveva avuto rapporti sessuali ed era rimasta incinta, senza che se ne fosse inizialmente accorta: la ragazza era andata in un consultorio a, ma le avevano detto che non era incinta; in seguito, la stessa si era invece accorta che era effettivamente gravida. I primi mesi era riuscita a celare la sua condizione, ma gli ultimi mesi., verso marzo, tutti avevano incominciato ad accorgersi del suo cambiamento fisico.

La ragazza era andata a partorire con l'aiuto della madre e della sorella, la quale le aveva detto che il padre si era accorto della gravidanza della figlia, ma aveva fatto finta di nulla; una volta tornata a casa, infatti, O S era apparso tranquillo e per un periodo breve era stato calmo, forse perché aveva notato che la figlia era debole, dato che aveva subito un cesareo, *A F* aveva dato in adozione la figlia e lo aveva fatto per sua libera scelta.
La teste ricordava però che, anche dopo il parto, mentre lei e la sorella minore M (s'intende *M*S stavano facendo il bagnetto al nipote C , le due avevano iniziato a litigare e il padre se la prese con la sorella, alla quale aveva dato un colpo in testa. Essendo continuato il litigio tra le sorelle, era arrivato il padre che aveva corcato di portarla in camera da letto, ma era stato fermato dalla madre e dalla sorella. La teste aveva avuto paura, perché era da tanto che non veniva portata in camera *(quando mi picchiava in camera ero a invece qua eravamo a , vorrei precisarlo, dove si era tranquillizzato"* - cfr. pag. 14 della trascr. cit.); la ragazza giustificava il cambiamento nella condotta del padre da quando si erano trasferiti a in base al fatto che lì c'erano i vicini oppure per la circostanza che lei si fosse fidanzata *("quando uno si fidanza in teoria è come se tra virgolette, non è che non facessi più parte della famiglia, però era.-. come se fossi, come se non fosse più lui il responsabile di me no?").* In. quel periodo c'erano comunque sempre violenze psicologiche.
La teste ricordava di un altro episodio (avvenuto un sabato a , quando il padre aveva
trovato in bagno un rasoio e aveva urlato *"Ste puttane"* e altre offese in albanese (offese che la teste capiva in parte, comprendendo la parola che tradotta vuol dire "puttana"). In quel momento in casa erano tutte e tre le sorelle, ma il padre aveva chiamato *A S* , chiedendole spiegazioni sul rasoio e la ragazza, cercando di difendersi dicendo che, vivendo altre persone in casa, l'oggetto poteva non essere suo, veniva insultata dal genitore (con la frase "Sei *una puttana, ti ho sempre detto, che non si fa sesso prima del matrimonio"),* che poi le sputava - cfr. pag. 15 trascr, cit.
Un'altra scena, che difficilmente la teste avrebbe dimenticato, riguardava l'episodio della "badilata": un giorno, nel luglio 2017, lei, il padre e la madre erano fuori in giardino e stavano zappando la terra. L'uomo, come al solito, stava insultando la madre e la teste aveva cercato di difenderla, dicendo *"Mamma lascia stare, tanto è Dio che la farà pagare prima o poi".* Il padre, capendo che la frase della figlia era diretta a lui, mentre la stessa stava zappando, le aveva tirato una badilata (nel raccontare l'episodio la teste ha iniziato a

piangere in udienza). In quell'occasione, la vicina aveva assistito alla scena, S era quindi andata in camera sua e la sorella aveva cercato di tranquillizzarla, ma lei le aveva detto di non farcela più e che sarebbe andata a denunciare il padre.

La persona offesa precisava che aveva sempre chiesto aiuto in famiglia, alla madre e alle sorelle; lei aveva detto spesso loro che avrebbe denunciato il genitore e che se ne sarebbe andata dì casa, ma nessuno le aveva mai creduto.

La teste aggiungeva che il padre la minacciava dicendo che l'avrebbe ammazzata e che loro (s'intende la madre e le sorelle) erano una nullità e che dovevano ringraziare che lui le manteneva. Ogni volta che qualcuno rispondeva male, il padre proferiva tali minacce. Lei aveva tanta paura, ma quando il padre "toccava" la madre, trovava il coraggio e la forza per ribattere al padre. 11 padre imponeva a tutte le donne della famiglia dì non parlare con, gli uomini e loro non potevano vestirsi, truccarsi e uscire senza il suo permesso.

Una volta cresciute, la situazione era peggiorata e c'era stato più controllo da parte del padre. Per esempio, quando Z S era sul pullman, diceva ai ragazzi coetanei di non salutarla davanti al genitore, altrimenti veniva insultata, perché non lei poteva nemmeno salutare ("So *che è difficile da credere, però purtroppo sono cose che io ho vissuto ed è giusto che dica"* - cfr. pag. 16 torser. Cit.). La ragazza, quando sì vestiva, si portava dietro altri abiti e si cambiava sul treno, in stazione o al bar; il padre voleva che loro usassero solo jeans, non voleva le canotte, i pantaloncini (nemmeno d'estate), perché sapeva che al nonno, che viveva con loro, avrebbe dato fastidio.

A S riteneva che la maggior parte della colpa del comportamento del padre era addebitabile ai genitori di lui, perché Q S aveva visto suo padre picchiare sua madre e, quindi, crescendo in quell'ambiente, lo aveva ritenuto un comportamento normale. Lei stessa aveva detto più volte al padre che la sua famiglia erano lei, le sorelle e la madre, ma lui aveva considerato sempre la sua vera famiglia quella d'origine *("Guai a chi li li toccasse i genitori").* Per esempio, davanti ai nonni paterni, una volta il padre aveva insultato i suoceri: avendo cercato di difendere i nonni materni, era stata presa a schiaffi dal genitore *"per fare vedere che era un uomo"* (cfr. pag. 17 trasc. Cit.).

Un'altra volta, mentre erano al mare, il padre aveva insultato la famiglia materna davanti alla madre e alla famiglia paterna; *A S* aveva rimproverato il padre, che le aveva quindi tirato uno schiaffo e la nonna paterna era stata compiaciuta e fiera del figlio. Alla nonna

piaceva quando il padre picchiava la moglie, perché era quello che aveva vissuto anche lei e doveva, quindi, essere vissuto dalla nuora.

Ancora, la persona offesa ricordava che ad agosto, in Albania, prima del fidanzamento ufficiale, il nonno le aveva detto, facendole gli auguri, una frase del tipo *"ricordati che se un uomo ti picchia vuol dire che ti vuole bene o ti ama";* la ragazza sì era stranita e il nonno l'aveva guardata malissimo, perché si era permessa di rispondergli.

Q S se le sorelle litigavano, alzava loro le mani, avendo una reazione di grande rabbia, e poi si calmava, facendo finta di niente, stranendosi se poi la figlia non gli parlava o era risentita ln merito all'entità degli schiaffi, la persona offesa specificava che non erano "schiaffettini o sculacciate', ma colpi che provocavano anche sanguinamento di naso, poi però il padre si fermava. La violenza fisica era iniziata da quando AS aveva avuto 6/7 anni ed era durata fino a quando lei aveva compiuto circa 22 anni, momento dal quale il padre si era calmato: la famiglia si era trasferita a , verso il 2014. In vi erano stati gli episodi della "badilata" e del tentativo del genitore di portarla in camera, fermato dalle sorelle, ma in generale Q, quanto alle violenze fisiche, si era tranquillizzato; gli insulti invece erano continuati, dato che per il padre erano la normalità. Quando per esempio venivano ì parenti a trovarli e la tavola non era perfetta, il padre andava in cucina ad insultarle e a sputare loro addosso *"lui terminava sempre con gli sputi"*, 1,9 trascr. cit,). La teste riferiva che non era contenta quando venivano a trovarli i parenti e che non festeggiava il compleanno, perché magari sbagliava nel servire da bere ai parenti e le era rimasto il trauma del compleanno (al riferire detta circostanza la teste piangeva nuovamente). La teste specificava che a i parenti non erano venuti spesso, ma erano andati lei e la sua famiglia a trovarli: in tali occasioni loro (s'intende lei e le sorelle) dovevano stare ferme, immobili, non parlare, non ridere, non scherzare, non fare niente. C'erano sempre insulti e, a volte, il padre alzava le mani.

La teste specificava che aveva paura del padre e fino ai 16 anni si faceva la pipì addosso, avendo il terrore di quando il padre rientrava in casa alle 6 di pomeriggio: lei verso le 6/6.10, si faceva la pipì addosso.

A S specificava che era giunta in Italia nel 1997 all'età di 5 anni, il padre stava già in Italia, mentre lei, la madre e le sorelle vivevano a in Albania. La sua convivenza con il padre era iniziata all'età di 5/6 anni. Il padre aveva iniziato a dare degli schiaffi pesanti;

poi nell'adolescenza, verso gli. I l o 12 anni, avendo lei iniziato a rispondere al genitore, quest'ultimo aveva cominciato a portarla in camera della madre per picchiarla.

Quando il padre chiudeva la madre in stanza, AS non sapeva esattamente cosa succedesse

lì dentro, ma la donna usciva spettinata e rossa e la figlia la sentiva che chiedeva aiuto,

A , di contro, non era mai stata picchiata dal padre, perché non si era mai permessa di rispondere male o ribellarsi. Quando *A* S veniva portata in camera vi erano molte più sberle sempre solo con le mani, il padre non aveva mai usato oggetti; la teste, veniva portata in stanza con una frequenza che variava da più volte in una settimana ad una volta ogni due o tre settimane, a seconda da come stava il genitore e dalle risposte che lei stessa gli dava. Le percosse vi erano state fino a

quando lei aveva circa 22 anni, anche se il padre aveva tentato un'altra volta dì picchiarla, quando lei già aveva 25 anni, **Gli insulti invece erano un comportamento quotidiano del padre, durato fino a quando la teste non se ne era andata di casa.**

A S raccontava che aveva un piercing alla lingua, che toglieva per non farlo vedere al padre, che avrebbe acconsentito solo a quello sul naso.

Come altro episodio la teste riferiva di una volta, quando vivevano da piccole a e lei si

trovava in cucina con le sorelle e la madre; lei e A stavano litigando e urlando e, dato che la madre non era intervenuta per fermarle, il padre aveva insultato la madre e le aveva messo le mani al collo, mentre lei aveva del cibo in bocca.

In merito al rapporto con I , la testa specificava che se all'inizio il ragazzo era apparso normale, dopo il fidanzamento di agosto, lei era tornata in Italia e I aveva iniziato a comportarsi diversamente, dando ordini *("praticamente è come se avessi rivisto mio padre"* cfr. pag. 24 trascr, Cit.). Lei aveva detto di non volersi più sposare alla madre calle sorelle, dicendo che sarebbe andata via di casa e che avrebbe denunciato il padre (non per il matrimonio ma per il maltrattamento). La teste riferiva piangendo, che aveva persino provato a suicidarsi: un giorno, mentre il nipote dormiva, aveva preso la sedia, si era messa sopra il balcone volendosi buttare giù, ma alla fine si era fermata.

A 5 non aveva detto al padre di non volersi più sposare per paura della sua reazione; poi un giorno le era stato detto che si sarebbe sposata il 25 agosto in Albania. La teste nuzialmente aveva chiesto aiuto a sua zia, E che viveva in Italia, l'unica che "aveva infranto le regole", separandosi dal marito, e lei l'aveva aiutata. La teste sentiva la zia tramite telefono, magari dopo che lei usciva a con V o I , la chiamava disperata e la zia sì era offerta di aiutarla.

Inizialmente E aveva chiamato un numero verde, poi aveva portato la nipote da una psicoLoga a , la quale l'aveva mandata al centro " in seguito la teste era stata mandata al centro 4, ", Il tutto era avvenuto molto velocemente, perché tutti avevano notato l'urgenza della

situazione e che *A S* era terrorizzata, veramente spaventata; urgenza dettata dal fatto che la famiglia doveva partire per l'Albania i primi di agosto.

La teste specificava che era andata al centro antiviolenza a luglio e le avevano dato una settimana per riflettere sulle condizioni per stare lì, lasciandole un numero di telefono per emergenza. Dopo una settimana la stessa sì presentava presso con una piccola valigia ed

era stata privata del cellulare e del resto tranne dei vestiti, rimanendo inizialmente un po' scioccata.

La teste ribadiva che, come aveva più volte detto anche ai Carabinieri, aveva deciso di sporgere denuncia, non per sfuggire al matrimonio, ma per i maltrattamenti subiti, perché anche se lei era andata via di casa, ji erano rimaste la madre e la sorella che lei voleva aiutare. Anche in sede di denuncia J . prima di firmare, aveva ripetuto che avrebbe sottoscritto il verbale solo se le avessero assicurato che avrebbero, fatto i controlli. La ragazza aveva paura per la madre, perché era uno scandalo che una figlia se ne andava di casa: il padre avrebbe fatto una brutta figura e. tenendo lui all'onore e alla dignità, poteva prendersela con la madre. Per quanto riguarda la sorella M , la teste aveva meno timore, perché lei era sempre stata indifferente per il padre; anche *M S* non aveva libertà di uscire, ma poteva andare solo a casa delle sorelle B e veniva insultata dal padre pochissimo., perché lui se la prendeva più con la teste. M non era mai stata chiusa in camera, il padre lo faceva solo con lei e sua madre.

À S era rimasta presso la casa rifugio 7/8 mesi: i primi mesi era stato molto difficile vivere in comunità, perché era da sola e non si fidava di chi la voleva aiutare, risultandole difficile dopo quanto da lei vissuto; in quel periodo la teste non aveva contatti con nessuno a parte le operatrici e il proprio avvocato.

La stessa riferiva che aveva saputo dalla propria psicologa che si chiamava *F S* . che la sorella M aveva mentito e lei era rimasta scioccata e impietrita, avendo pensato che la sorella si fosse arrabbiata con lei per averla abbandonata. Verso il settimo/ottavo mese (verso febbraio 2018, poco prima di andare via dal centro) *A* , avendo cominciato a potere usare il telefono, aveva sentito M ; la teste comunque aveva avuto pochi contatti con la sorella, perché c'erano regole del centro rigide sull'uso del cellullare, che lei rispettava.

Sulla propria condizione attuale, *A F* riferiva di stare bene o di sentirsi libera; aveva sempre lavorato, salvo i primi mesi che era entrata nel centro anti-violenza; in passato aveva ottenuto il diploma di parrucchiera e lavorato presso agriturismi, anche a c , in periodi estivi.

In merito ai propri rapporti con i familiari, *A S* specificava di avere solo rapporti cordiali con la sorella maggiore, , dato che c'era il nipote, mentre di avere un rapporto bellissimo con la madre, alla quale diceva tutto, essendo libera di poterle raccontare di essere andata prendere un caffè o di essere uscita per una serata; dì solito vedeva quest* ultima nei weekend, andando a trovarla a casa sua. La persona offesa specificava che aveva un

ottimo rapporto anche con la sorella piccola, M , che veniva a trovarla ogni tanto a i; adesso la vedeva di meno perché anche lei aveva iniziato a lavorare ma si sentivano tutti i giorni, anche con videochiamate.

La teste non aveva avuto contatti con il padre, che aveva intravisto una sola volta ai mercato, ma lui, data la misura cautelare in essere, alla vista della figlia era subito andato via. La persona offesa specificava di non provare rabbia, né vendetta nei confronti del genitore e di avere sporto denuncia solo per il bene del padre e per fargli capire i suoi errori: era l'unica soluzione seppure lei provasse dispiacere (ne! dire dette parole la teste piangeva nuovamente), *A S* specificava di abitare soia a con due ragazze, mentre la madre e la sorella vivevano a, ma non sapeva dove abitasse il padre.

A 8 specificava lei, sua madre e le sue sorelle erano andate a vivere in Italia dal padre che si era trasferito dall'Albania per trovare lavoro. La teste aveva frequentato le scuole elementari e medie a , mentre le superiori a (aveva seguito due anni di corso presso un istituto professionale per il diploma di parrucchiere); le sorelle A e M avevano fatto ragioneria. Il padre le aveva incoraggiate negli studi e non aveva mai fatto mancare nulla alle Figlie dal punto di vista economico. *A S* aggiungeva che il padre le comprava i vestiti costosi e l'aveva "viziata tanto", dandole sempre soldi per eventuali gite o pranzi fuori.

Sulle percosse subite, la persona offesa specificava che colpi ricevuti dal padre potevano lasciare dei segni sul copro, ma che lei non era mai andata da un medico e che nessuno, al di fuori di sua madre e sua sorella, li aveva mai visti. Le sue amiche più intime si chiamavano *M S e A*, tre sorelle, coetanee di *A* £ e le sorelle. A domanda della difesa, la teste specificava dì non essersi mai confidata con dotte amiche su quello che accadeva nella propria famiglia, perché provava vergogna: all'inizio pensava di essere lei il problema. A spiegava che le sue amiche non avevano visto segni di percosse sul suo corpo, neppure quando erano andate in piscina con il costume da bagno, perché il padre cercava di tirare *"bolle e pugni per non lasciare segni, era raro che.,,"* li lasciasse (cfr. pag. 33 trascr. cit.). Però, per esempio, quando la persona offesa era stata presa dal padre sul collo, dei segni erano rimasti.

Sempre su domanda della difesa, la teste specificava che aveva visto I una/due volte a settimana e che di solito i due si vedevano a e ; tali uscite con questa frequenza

erano durate fino a quando *A S* non se ne era andata di casa. La stessa specificava che acconsentiva agli incontri, perché era l'unico modo per uscire e il padre le dava sempre i

soldi; confermava altresì che, nel corso della relazione ufficiale con 1 aveva avuto una relazione con tale V e un'altra con un ragazzo di nome M e aveva avuto rapporti sessuali con entrambi. La ragazza riferiva che sentiva altri ragazzi tramite la chat

Il padre non aveva mai avuto il coraggio di chiedere nulla ad *A S* sulla sua gravidanza; lui ne aveva parlato solo con la madre e, come riferito da quest'ultima, (S le aveva detto che l'avrebbe ammazzata (riferito alla madre). Quando A era stata in ospedale, il padre voleva andarla a trovare e si era interessato alle sue condizioni di salute. La ragazza specificava che lei era solita rispondere al padre, ma sempre con educazione e rispetto e non Io aveva mai insultato, a differenza di lui; tuttavia, la teste si difendeva a modo suo anche in maniera forte.

A S ribadiva che si truccava e vestiva di nascosto e solo dopo il fidanzamento ufficiale aveva potuto farlo liberamente, con il consenso del fidanzato. Solo A aveva potuto truccarsi anche quando non era fidanzata. La teste specificava che lei poteva indossare solo jeans e maglia, non le canotte, mentre le minigonne le metteva di nascosto.

Sul matrimonio J S specificava che aveva sempre evitato di parlarne con gli altri, anche con i vicini di casa E , in quanto persona riservata, ad eccezione forse dell'ultimo periodo, Alla domanda della difesa sul perché la Polizia Giudiziaria avesse trovato molti numeri sul telefono della teste riferite a persona che però non la conoscevano, *A S* spiegava che di solito lei si presentava agli altri con un nome falso: anche a lei aveva inizialmente dato un nome falso, usando la chat" ", Prima di conoscere V , A cercava dì conoscere altre persone su e a volte era uscita per incontrarle, quando diceva di vedersi con 1 , che "usava" proprio per essere libera di uscire; in alcune occasioni diceva al padre che incontrava I , ma invece incontrava altre persone.

La persona offesa *M* all'udienza del 13.5,2019 riferiva che era sorella di zi S con la quale andava molto d'accordo in quanto sua coetanea, La sorella ed il padre avevano un carattere molto simile, al contrario suo, che aveva un carattere chiuso come la madre.

Il problema principale nella loro famiglia è che non c'era mai stato dialogo tra il padre e le figlie e quando il primo le sgridava, loro stavano tutte zitte, tranne A alla quale il padre sputava in faccia, tirava i capelli o altro, arrabbiandosi. Quando si adirava tanto, C JS t portava la sorella in camera da letto dei genitori e da lì, lei usciva tutta rossa, coi capelli *un po* Non c'era un motivo preciso per cui il padre si comportava in tale maniera: capitava per esempio che il genitore diceva qualcosa sui parenti della madre, A reagiva, dandole fastidio che fossero insultati e lui quindi si arrabbiava.

Essendo tutte loro femmine, il padre non voleva che si vestissero in un certo modo, che si truccassero o che uscissero con amici maschi ("e *quindi jeans stretti ad esempio no, gonne no, magliette scollale, canottiere a spalline sottili no, queste cose qui"* cfr. pag. 5 trascr, ud. 13.5,19). Quando lei e la sorella andavano a scuola, si portavano i vestiti per cambiarsi e i trucchi, cosi che il padre non veniva a saperlo. Entrambe potevano avere come amiche solo le sorelle B e non potevano avere assolutamente amici maschi; le ragazze non potevano uscire nemmeno la sera ed era difficile avere amicizie. L'unico modo per conoscere i ragazzi era tramite i social network e usare poi scuse per vederli.

La teste ricordava, come episodio specifico, di un giorno in cui erano tutti a mare in Albania, a (quando avevano 15/16 anni) e suo padre stava parlando male dei parenti dal lato materno; *A* 5 gli aveva risposto e lui le aveva sputato in faccia. Oltre a ciò, il padre insultava.

Il padre era ugualmente aggressivo contro la madre, che non gli rispondeva per carattere e lo era per gli stessi motivi, cioè quando loro facevano qualcosa che a lui non piaceva ("&? *la prendevi più con mia mamma, anche"* pag. 5 trascr. cit,).

Sul matrimonio della sorella, *M S* riferiva che in Albania certe famiglie usavano ancora combinare i matrimoni, come era accaduto a sua sorella A A aveva acconsentito all'unione con I , anche se non voleva, perché altrimenti ce ne sarebbe stato un altro. In altre parole, la sorella avrebbe potuto di dire dì no al ragazzo, scelto, dai genitori, ma loro le avrebbero fatto conoscere un altro ragazzo ("/ *ha. sempre detto che non* voleva *sposarsi, però era obbligala"* -cfr. pag. 9 trascr. cit.). La sorella non aveva partecipalo ai preparativi, dato che di regola li facevano i papà e i nonni, e sarebbe stato così anche per lei. La sorella aveva iniziato a frequentare J , ma poi lo aveva "usato" per uscire con un altro ragazzo.

Z aveva sempre detto che voleva andare via, ma avendolo detto così Spesso, non era stata creduta; quando la stessa l'aveva fatto per davvero, M non se l'aspettava e c'era rimasta male. La teste riferiva che lei aveva sempre avuto paura del padre, forse perché era la più piccola e, avendo visto la sorella maggiore stare zitta, non aveva mai reagito, comportandosi come lei.

La ragazza riferiva che anche lei era stata vittima di aggressioni, ma non come *A* , non essendo mai stata chiusa in camera. Una volta, per esempio, quando lei si esercitava per l'esame della patente, avendo sbagliato a inserire la marcia, il padre si era arrabbiato e le aveva tirato uno schiaffo, facendole uscire sangue dal naso (lei aveva un naso debole).

Un'altra volta, non essendo lei riuscita a inserire la retro marcia, il padre le aveva sputato sul vetro da fuori ("Z?o visto *tutto lo sputo sul vetro"* pag. 6 trascr. cit,).

Sulla gravidanza della sorella, *M S* ricordava che il padre aveva sempre chiesto se la figlia fosse incinta, ma lei aveva negato per paura; in famiglia si cercava di evitare di affrontare direttamente la situazione, avendo tutti paura di come potesse reagire Q S .II padre non aveva fatto più di tanto, ma forse la sorella non aveva tenuto il bambino soprattutto per lui, anche perché era fidanzata con I , che non era il padre del figlio, ma non ne era certa a riguardo.

L'imputato, durante il periodo della gravidanza, ma in generale mentre A era fidanzata con J , non era, stato aggressivo con quesf ultima, *"più di insulti sgridate non ha mai fatto quando era fidanzata** (pag. 6 trscr, Cit.),

Ad LS riferiva di ricordare che un giorno era in camera sua, quando aveva sentito la sorella piangere; si era quindi recata da lei e la sorella le aveva detto che il padre le aveva tirato addosso un badile. Lei personalmente non aveva assistito alla scena, ma c'era presente la vicina di casa M C , che però non era intervenuta; la stessa era nel cortile adiacente a quello di casa loro e aveva la visuale.

Quando A era andata via di casa, lei e suo padre erano andati a cercarla in tutta pensando di trovarla lì. All'inizio il padre era cambiato nei confronti di *M.* lasciandola più libera, facendola uscire ogni tanto e non sgridandola più. La teste aveva pensato che 0 S avendo compreso che *A* se ne era andata per colpa sua, avesse deciso dì cambiare; tuttavia, dopo, un paio di mesi il padre era tornato a comportarsi nuovamente male,

Per esempio, un giorno aveva detto a A4 5 *"spegni il caso** e lei era andata a spegnere i riscaldamenti, mentre il padre si riferiva alla luce, quindi le aveva detto arrabbiatissimo *"No, non dovevi spegnere quello, la luce** e le aveva sputato in faccia e tirato ì capelli. **Capitavano sempre le solite cose, che avvenivano talmente spesso che ormai era quasi abitudine** *("Altre cose,., sempre queste cose, che forse io dico in maniera banale, però era talmente... avvenivano talmente spesso che ormai era quasi abitudine"* cfr, pag. 7 trascr, cit.), **La teste, avendo capito che il padre non era cambiato, aveva deciso di ammettere quello che era successo in casa.**

Quando la sorella era andata via, la madre era stata malissimo e per un po' non si era alzata dal letto. Tutti sapevano che JA non voleva sposarsi, perché non voleva più fare quella vita che loro facevano in casa.

La periodicità delle percosse del padre alla sorella e alla madre variava: capitava la settimana in cui avvenivano due o tre episodi e poi la settimana in cui non avveniva nulla. La teste non aveva mai capito il motivo del comportamento del genitore, data la mancanza di dialogo con luì.

La madre subiva percosse con la stessa frequenza di *A, S* anche se la prima non dava adito, perché era una donna riservata e chiusa.

Gli insulti più frequenti erano *"sei stupida, non capisci niente, sei un ignorante, tu hai fatto la scuola ma non sai niente,*

La teste riferiva che quando il padre abitava con loro, lei non lavorava, perché lui aveva restrizioni anche in campo lavorativo: per esempio lei non poteva fare la barista o la cameriera e, più in generale, tutti i lavori in cui c'era contatto con la gente (per esempio lavorare in fabbrica). Adesso, da quando il padre era andato via, *M S* era fidanzata da quasi un anno, usciva tranquillamente e si vestiva come voleva, *"cioè proprio tutt'altra vita di quello che facevo prima"* (pag. 10 trascr, cit,); lei lavorava prestando servizio civile in una specie di a

Su domanda della difesa, la teste specificava che il padre aveva sempre lavorato e che dal punto di vista economico non gli si poteva dire nulla, avendo *"sempre fatto tutto lui"* (pag. 10 trascr. cit.), A lei e alla sorella i beni primari non erano mai mancati, d'altra parte non uscendo, non potendo mai andare al bar o al cinema, loro non spendevano tanto. Il padre teneva alla loro educazione e lei aveva ottenuto, come titolo di studio il diploma in "relazioni internazionali per il marketing", la sorella A quello di ragioneria e *A* di parrucchiera; quest'ultima aveva lavorato per poco presso una parrucchiera a e a , ma poi aveva smesso, perché spesso nemmeno la pagavano.

Il padre aveva comprato una casa di proprietà e probabilmente era stata intestata alla madre, a

Fino all'adolescenza. S quando il padre tornava da lavoro, verso le 18.00, più o meno tutti i giorni, si urinava addosso, perché aveva paura; a lei ciò non capitava, perché era ancora troppo piccola per capire cosa succedeva in casa. Sua sorella era una persona dal carattere uguale al padre, rispondeva agli insulti e non si teneva le cose dentro e, a volte, la teste e la sorella avevano litigato, come era normale tra sorelle.

Sempre su domanda della difesa, *M S* riferiva che la sorella A aveva chiesto in Albania alla cugina M A se aveva qualche ragazzo da presentarle, ma la sorella voleva solo una persona da frequentare, non da sposare dopo un anno. Sulla scelta di I per il matrimonio, la teste riferiva che a casa non c'era dialogo e che lei sapeva le cose tramite il padre; lo stesso conosceva I , perché era un parente alla lontana della moglie.

La sorella era uscita un paio di volte con 1 , poi in realtà si era vista con altri ragazzi, come un

tale V, che probabilmente doveva essere il padre della figlia che aveva avuto. Il padre possibilmente non si era arrabbiato in merito alla gravidanza di / perché pensava che il figlio fosse di I e, dopo il parto, si era comportato umanamente.

La difesa procedeva quindi a contestare quanto riferito dalla teste ai Carabinieri di Pavia, in data 28 settembre 2017, nel corso dì sommarie informazioni nelle quali la stesse aveva dato una versione diversa dei fatti, riferendo: che *A S* era ribelle e maleducate e che ì genitori non le avevano mai fatto mancare nulla; che non c'erano mai stati episodi violenza, sputi, calci, pugni; che (la sorella aveva deciso di sposarsi in seguito con 1 e aveva comprato i trucchi e altro per il matrimonio; che la sorella era rimasta incita e inizialmente aveva nascosto la gravidanza e che poi la sorella maggiore l'aveva accompagnata in ospedale; che A aveva poi dato la figlia in adozione, vergognandosi che I non era il padre; che la stessa aveva tradito il predetto con tale V e che i due si incontravano a ; che A nell'ultimo periodo aveva avuto un comportamento aggressivo e che i genitori erano distrutti per il fatto che se ne fosse andata.

M , su contestazione di quanto da lei dichiarato in precedenza, spiegava che all'inizio aveva reso una versione discordante e diversa dei fatti, perché il padre in quel periodo era cambiato e lei non voleva che lo stesso "passasse guai"; sia lei che la sorella, inoltre, erano ormai andate avanti con la loro vita. Tuttavia, il padre in seguito era tornato a comportarsi come prima e A/ non ce l'aveva più fatta; la teste **confermava che corrispondeva alla verità la versione da lei resa in udienza e al P.M. in data 1 febbraio 2018,** La teste aggiungeva che il padre era diventato ossessivo e la seguiva al mercato o al parco giochi

quando lei vi. andava con il nipote, come se avesse paura che anche lei se ne potesse andare di casa.

ÀJ .5 si era recata nuovamente in Procura, perché aveva chiesto aiuto alla sorella A senza averla però vista prima dì fornire, la nuova versione. (le due si erano incontrate solo verso

maggio/giugno del 201 8). M aveva chiesto aiuto a *A* tramite messaggio e quest'ultima le aveva detto telefonicamente che, se voleva e solo se sentiva pronta, poteva recarsi in Tribunale dal P.M. e dire la verità (A non le aveva mai detto cosa dire e cosa .fare), La teste si era quindi trovata con F avvocato di parte civile, tramite la sorella, presso il Tribunale il 1 dì febbraio 2018.

Più dettagliatamente, *M S* aveva chiesto alla sorella aiuto, spiegando tramite messaggio com'era la situazione a casa, poi A , le aveva dato un appuntamento telefonico e le due avevano parlato; la teste aveva detto alla sorella che non ce la faceva più a stare a casa e che aveva mentito la prima volta, perché Sapeva che A era ormai salva e perché il padre era diventato permissivo;

poi il genitore era tornato uguale, se non peggio, e lei aveva avuto bisogno di aiuto, volendo far capire al padre il proprio sbaglio. *M* sottolineava che voleva bene al padre

Sui contatti con la sorella dopo che lei sé ne era andata di casa, *M* specificava di avere mandato dei messaggi a A , non avendo mai smesso di cercarla, ad un numero di telefono che conosceva solo lei, diverso da quello ufficiale; A però non le aveva subito risposto (tranne una volta in cui lei le aveva scritto per sapere come stava, verso fine agosto primi di settembre) e quando lo aveva fatto i messaggi erano stati solo del tipo "come stai, come sta G (il nipote)". Quando, invece, *M* aveva chiesto aiuto, A l'aveva chiamata e forse la chiamata era stata registrata. Dopo questa telefonata, in cui la teste aveva dato a A dettagli della situazione a casa, le sorelle si erano sempre continuate a sentire, ma parlando solo di come stavano e del nipote, senza discutere più della situazione familiare. La teste riferiva che era venuta a sapere che la sorella era presso un centro antiviolenza solo molto dopo la telefonata citata.

La persona offesa *M S* madre di *A , A e M* 5 nonché coniuge di Q S , all'udienza del 13.5,2019, riferiva che tra il marito e le fighe c'era un rapporto normale e che lui si comportava bene, educando le figlie "nel modo buono", A domande più dirette, se l'imputato avesse mai dato schiaffi alle figlie o le avesse mai insultate, la persona offesa ripeteva la seguente frase *"Nella vita sbagliamo tutti... Io non voglio mai che succede queste cose, non volevo* 11 marito aveva sempre lavorato e non aveva mai fatto mancare nulla alla famiglia. La verità era "questa", *"ho che non mancava niente alle ragazze".* II marito diceva solo alle figlie *"vi siete sbagliati non dovere fare mai queste cose, bo...*\ A

domande dirette più specifiche, nonostante gli ammonimenti, la teste più volte non rispondeva, dicendo *"Io ripeto che non voglio mai questa situazione, voglio che la mia famiglia torni come prima e basta, tutti sbagliamo nella vita, non ho niente da dire, non niente,,,",* La teste continuava a rispondere a tutte le domande dirette con frasi del tipo *"Tutti sbagliamo nella vita... " "chi di più chi di meno tutti sbagliamo ..." "Io ho detto verità,,, ".* **1.2. Le dichiarazioni degli altri familiari**

La teste. J 5 veniva sentita al 1 ' udienza del 10.6.19; era la figlia maggiore di Q S e

M S ed aveva abitato con la famiglia fino al 2013, anno in cui si era sposata.

La stessa riferiva che il padre si relazionava con gli altri membri della famiglia in maniera normale e che lei, personalmente, non era mai stata rimproverata, essendo una persona responsabile; ricordava di avere ricevuto due schiaffi dal genitore, giustificati dalle sue azioni e di essere inoltre sempre stata libera di vestirsi e truccarsi come le piaceva (e anche le sue sorelle si truccavano).

Il padre rimproverava invece / , che era stravagante nel modo di vestirsi, dicendole di togliersi

per esempio la gonna se era troppo corta, A era disubbidiente e il padre la sgridava, anche se con lei Q S era "più morbido", cercando di difendere e andare incontro alla figlia, dato il carattere forte della ragazza. La teste non ricordava episodi di insulti e violenze del padre ai danni di A ,in risposta alla disubbidienza della stessa; ciò valeva anche rispetto alla sorella minore M , che era la figlia con il carattere forse migliore.

J y sembrava ricordare aggressioni di tipo verbale *("No, Violenza? No, Verbale sì ma violenza, no"* cfr. pag. 48 trascr. 10.6.19), mai noi si correggeva dicendo che il padre chiedeva per esempio alla sorella A di cambiarsi i vestiti, magari con il tono della voce alto, ma senza rivolgerle insulti o parolacce e senza offenderla. Il padre aveva ragione a dire alla sorella di "levarsi la gonna", probabilmente anche la teste se avesse avuto una figlia che andava in giro con una gonna corta, l'avrebbe sgridata: A , dato che abitava con i genitori, avrebbe dovuto vestirsi ili modo più adeguato. 11 padre aveva detto a A "Se *ti vestì così sembri una puttana" con* riferimento alle gonne che venivano indossate, ma la teste riferiva che l'avrebbe detta pure lei una frase del genere, per come la pensava.

Secondo il genitore, il maschio di regola poteva fare tutto ciò che voleva e lui avrebbe sempre voluto un figlio maschio; ma non pensava che le donne dovevano sottomettersi agii uomini. Lei e le sorelle non potevano andare a ballare la sera.

*A*S non aveva mai visto la sorella A e la madre essere portate in camera dal padre, tirate dai capelli, né aveva assistito a scene del genere o visto il padre sputare contro M . Il padre a volte sputava per il catarro, ma non in faccia alle persone, I suoi genitori potevano litigare, ma il padre "non andava oltre", né era stato mai violento. La teste non aveva mai sentito il padre minacciare i membri della sua famiglia.
A aggiungeva che il padre aveva la fissazione che quando venivano a trovarli ì parenti, in casa, tutto doveva essere perfetto.
Con riferimento la scelta del fidanzato suo e delle sorelle, la teste specificava che poteva capitare che una zia o un'amica presentassero loro un ragazzo, ma si rimaneva libere di scegliere se frequentarlo

o meno: a lei non era stato imposto di sposare suo marito e anche A era libera di sposarsi o meno. Il padre non aveva mai imposto alle figlie il fidanzato o il marito; era stata loro cugina A M a parlare di I a A , nell'agosto del 2015 e il padre non aveva mai insistito affinché la figlia frequentasse *A* , che in quel periodo si trovava in Puglia, aveva ricevuto dalla sorella messaggi riguardo tale ragazzo, sembrando felice di frequentarlo, I due si erano incontrati in Italia il 14 febbraio del 2016, A aveva ricevuto dei regali dal ragazzo e aveva manifestato alla sorella la sua felicità. Il fidanzamento ufficiale era avvenuto ad agosto del 2016, perché A teneva che fosse presente , in modo che potesse conoscere I , A , che quel giorno era ben vestita e indossava i gioielli che le erano stati regalati, faceva credere a tutti di essere felice. La teste sapeva che la sorella aveva avuto delle relazioni clandestine durante il fidanzamento.
A nell'ultimo periodo, diceva alla sorella che non voleva sposare, ! e A le aveva detto di confessarlo al padre e forse lei, da sorella maggiore, avrebbe dovuto incoraggiarla a farlo.
A non aveva reso noto che non voleva più sposarsi forse per paura e per vergona; il padre probabilmente non sarebbe stato comprensivo. Verso gennaio/febbraio Q S aveva ricevuto una telefonata e aveva detto ad A che il matrimonio era stato fissato per il 24 o 25 agosto di quell'anno. La teste specificava che anche se A non era più vergine, ciò non sarebbe stato per nulla un problema, perché molte ragazze ormai non lo erano più, anche prima del matrimonio.
Sulla gravidanza di A *, A S* raccontava che quando era andata a trovare la sua famiglia, forse la sorella era già al terzo mese di gestazione, ma i genitori avevano sempre fatto in modo di non affrontare il problema, Lei stessa aveva detto alla sorella che aveva intuito

della gravidanza, anche se i genitori facevano finta di nulla; poi l'aveva accompagnata lei a partorire. Il padre aveva capito che c'era qualcosa che non andava, ma A gli diceva sempre che era solo stressata per il matrimonio; quel giorno, dopo l'operazione della sorella, il padre aveva chiesto *a A* come stesse la sorella e lei gii aveva inventato che era stata operata per una cisti, per non farlo spaventare.

11 padre era solo venuto a sapere in seguito che la figlia aveva dato in adozione il bambino e ancora tutt'ora, se veniva fuori il discorso, capitava che lui avesse le lacrime agli occhi al pensiero. Secondo la teste, il padre aveva capito cosa era successo a A , ma forse aveva evitato il problema. Entrambi i genitori non aveva avuto alcuna reazione emotiva alla vicenda; il padre però si era mostrato preoccupato della salute di ?

La sorella se ne era andata via di casa il 31 luglio, anniversario di matrimonio dei suoi genitori: la madre aveva deciso di dire subito al marito che la figlia se ne era andata e lui era andato a cercarla ovunque, senza mai trovarla e ancora ne aspettava il ritorno; quando se ne era andata gli era crollato il mondo addosso,

In seguito, un'amica di famiglia aveva detto ad S che aveva visto A e che non stava tanto bene; la teste aveva quindi iniziato a cercarla, andando sempre a , finché un giorno, nel maggio 2018, non l'aveva vista in un bar. Quel giorno, ad A si era stretto il cuore e si era arrabbiata con i suoi genitori, incolpandoli di quanto era successo, perché non avevano saputo affrontare il problema della gravidanza di A : la colpa del fatto che A avesse dato in adozione la figlia era di entrambi i genitori, che non avevano affrontato la situazione, anche se la decisione l'aveva presa. A da sola. Probabilmente aveva influito la circostanza che. A sì sarebbe dovuta sposare a breve con un ragazzo che non era il padre della bambina neonata.

La madre sapeva della gravidanza di A mente il padre ufficialmente no, dato che non era giusto che la sorella fosse incinta di un altro uomo e non di I , e il padre, si sarebbe certamente arrabbiato; la madre aveva fatto capire a Q S della gravidanza della figlia, ma lui aveva sviato il problema e la teste non sapeva la reazione esatta che lui aveva avuto, perché non era presente in quei momento. *A* aveva saputo che la sorella era stata in un centro anti-violenza e aveva provato rabbia e confusione, non capendo cosa fosse successo; aveva visto la sorella stare male, come tutti in famiglia. Forse la sorella aveva avuto paura di sposarsi.

A e A S avevano un rapporto complesso da sempre, ma la teste sapeva che la sorella frequentava dei ragazzi italiani, capendolo dai messaggi che lei riceveva o quando usciva

per chiamare, Nessuna delle sorelle aveva mai presentato dei ragazzi a casa; fortunatamente A non aveva mai portato quelli che lei frequentava in casa, dato che ad A non piacevano.

A era sempre stata combattiva fin da piccola. Era capitato che il padre dicesse alla madre di

educare A anche se M non era permissiva, anzi era fin troppo rigida e le sgridava; il padre rimproverava le figlie in modo diverso dalla madre, in maniera meno educativa, dicendo loro di non assumere determinati comportamenti e basta.

£ -S non aveva mai fatto mancare nulla dal punto di vista economico e morale alla famiglia; sul piano dei rapporti personali, lo stesso era cresciuto con una mentalità diversa ed era molto introverso, non esternava i sentimenti ed era severo, *A S* era sempre stata più "ruffiana" ed era sempre riuscita ad avere un dialogo con il padre, sapendolo prendere più delle altre data la sua pacatezza,

La teste ricordava che A si intrometteva sempre nei discorsi tra i genitori, anche tra i parenti; il padre di solito si arrabbiava, perché non c'era motivo che la figlia desse giudizi su cose che non la riguardavano.

A domanda diretta se A avesse mai subito violenza fisica, la teste rispondeva con le seguenti frasi: "Lo, *oggi come oggi, che siamo arrivati qua, che non sono la persona giusta che può mettere le mani su un fuoco> Questo posso solo dire¶ "Io spero proprio di no, cioè una parte di me spera che*

57 *risolva tutto",* ma subito dopo ribadiva di non avere visto il padre usare violenza fisica contro la sorella. Su contestazione della parte civile, su quando riferito da *A S* nel corso delle s j.t. del 28 dicembre 2017, la stessa riferiva che A aveva ricevuto qualche "sberla" da piccola, ma solo in occasioni particolari, probabilmente a seguito di comportamenti sbagliati della sorella-

A riusciva sempre a fare ciò che voleva a casa; era stata bocciata a scuola due volte, ma si era data da fare per cercare lavoro, Su contestazione di quanto riferito in sede di s.i.t., *A S* riferiva che aveva detto che A non aveva cercato lavoro o se l'era sempre fatto scappare, facendo riferimento ad un periodo in cui la sorella aveva trovato un lavoro non adatto a in un negozio di parrucchiera, dove era pagata poco. 11 padre era stato severo con A perché cercava di

educarla e la sgridava con toni alti, quando era giusto.

La teste specificava che non era presente agli episodi della "badilata" e della scuola guida, perché si trattava di un periodo in cui lei non era presente. Quanto invece alla circostanza che A a volte si urinava addosso, A i diceva che non era vero e Che era lei quello a cui capitava.

aggiungeva che il 23,5.2018 aveva deciso di recarsi in Procura nuovamente perché era arrabbiata e voleva che il padre tornasse presso l'abitazione familiare, dopo che era stata emessa la misura cautelare, che la teste riteneva ingiusta. 11 padre non era credente e non credeva di essere "Dio sceso in terra". Le sorelle non vivevano nel terrore in casa.

A riferiva che lei, la madre e la sorella non avevano mai parlato dì tutto quei io che era successo, della denuncia e del processo: lei ogni tanto aveva sgridato suo padre e sua madre incolpandoli per non essere riusciti a fare correttamente i genitori; la stessa non aveva mai chiesto ad A il motivo dei suoi comportamenti, né aveva parlato con N . Non si era mai parlato della situazione, nemmeno con ì parenti.

La teste E S (ud. 17.6.2019) riferiva di essere stata sposata con il fratello di Q S per oltre vent'anni, La donna dichiarava di non avere mai assistito ad episodi di violenza fisica dell'imputato nei confronti della moglie e delle figlie, ma luì mancava loro di rispetto.

Capitava, infatti, che quando la teste andava a casa loro, in quanto parenti, Q S sì rivolgeva alla moglie dicendole * *Stai zitta, stupida",,* assumendo un ruolo autoritario: era lui che comandava in quella famiglia ("Le *regole è che si fa quello che dico io"* cfr. pag. 23 trascr. cit).

D'estate, quando abitavano tutti insieme, la teste a volte aveva chiesto di potere tenere qualche giorno le bambine per fare cambiare loro aria, ma il padre non aveva voluto; le nipoti le avevano detto che non potevano vestirsi liberamente, per esempio non potevano mettere i pantaloni corti.

A si lamentava sempre con la zia del rapporto con il padre, dicendo che veniva picchiata e che

non aveva mai ricevuto carezze (gli atti di violenza fisica avvenivano in maniera sovente come era stata riferito alla teste stessa dalla nipote). *M S* non si era mai confidata con E e non le aveva mai detto di subire violenza fisica (⁽W, *però aveva paura di respirare poverina"* cfr. pag. 29 trasc. Cit.).

La teste ricordava che quando erano tutti in casa in famiglia, se gli uomini parlavano tra loro, le donne non potevano dialogare tra loro e dovevano stare zitte, AS zittiva dì più la

moglie e le figlie più piccole, meno la grande. Perché quest'ultima era più ubbidiente.

Sul matrimonio di A , la teste raccontava che in quel periodo lei stava vivendo una situazione particolare, perché stava per divorziare da suo marito ed era minacciata di morte dall'altro suo ex cognato (il più giovane dei fratelli S): A era andata a trovarla e le aveva chiesto aiuto *("Zia aiutami o dopo il matrimonio mi uccido"),* ma lei in quel momento non poteva aiutarla.

La teste sapeva che la nipote grande A si era sposata volontariamente, mentre non sapeva se lo stesso poteva valere per A, dato che in quel periodo non ne aveva discusso bene con la nipote, essendo coinvolta nei suoi problemi personali. La teste aveva detto a sua nipote che se non sì voleva sposare, avrebbe dovuto parlarne con la famiglia, ma A le aveva risposto che già Io aveva fatto. *E S* era stata contattata dalla nipote nel 2017, in un periodo in cui quest'ultima non poteva parlarle liberamente, probabilmente per via del divorzio.

AS diceva parolacce in lingua albanese, frasi del tipo che l'uomo comandava" e anche minacce alla moglie e alle figlie del tipo *"vi picchio** (cfr. pag. 28 trascr. ud. 17.6.19); aveva detto una cosa simile una volta anche a sua figlia À/ Ó dicendole che le avrebbe lanciato un bicchiere che teneva in mano.

La teste ricordava che F ex suocera ai tempi in cui lei era ancora fidanzata con il figlio, aveva detto a quest'ultimo di picchiare la sua donna.

La teste specificava che quanto da lei riferito riguardava principalmente gli anni in cui la famiglia era stata a , ma anche i primi tempi in cui si erano trasferiti a dove era andata a trovarli fino al 2016. Di contro, C S era un lavoratore e un uomo generoso e l'aveva aiutata durante la separazione sua con il fratello. Le nipoti quando le aveva viste lei, erano vestite normali, perché c'era il padre presente e le aveva viste poche volte coi pantaloncini corti.

La teste concludeva l'esame dicendo di essere spaventata di potere essere minacciata dopo la deposizione, dato che già Io era stata per la separazione dal marito, dal fratello minore.

La teste *M S* , nipote di Q S dal lato del padre, veniva sentita all'udienza del 17.6.19; si premette che la ragazza, quando nel corso dell'esame le sono state fatte domande più specifiche, è apparsa preoccupata delle conseguenze di ciò che avrebbe potuto raccontare in aula *("Qualsiasi cosa dico sono moria"* pag, 14 delle trascr. ud. 17.6.19), avendo paura della reazione dei fratelli del padre, ma ribadendo che non aveva comunque ricevuto minacce in merito alla deposizione. La teste riferiva che aveva frequentato molto le cugine,

andando a casa loro, data l'importanza dei rapporti familiari nella tradizione albanese; adesso non frequentava la famiglia da circa 3 o 4 anni, 1 rapporti familiari tra Q S . sua moglie e le figlie erano tesi. In generale, la famiglia S . di cui anche la teste faceva parte, era composta da persone non proprio tranquille e ragionevoli, essendoci una '"specie di mìni dittatura" con regole che in Italia non sarebbero nemmeno immaginabili, per esempio non potere indossare dei pantaloncini o non potere uscire. A casa delle cugine di A4 le regole erano molto più rigide, dato che lì veniva ascoltato lo zio, Q S mentre a casa delia teste lei dava retta alla madre.

Le regole a casa delle cugine venivano fatte rispettare con la violenza psicologica, mentre M non aveva assistito a episodi di violenza fisica. L'intera famiglia era molto rigida, lei poteva andare a dormire dalle sue cugine, ma toro non a casa sua e se volevano uscire c'erano sempre questioni del tipo *"Non esci, cosa fai, cosa non fai"*.

Per violenza psicologica la teste intendeva minacce dette da 0 S dei tipo *"Cosa pensi di fare? Come ti permetti, ti ammazzo!"; M* aveva anche sentito minacce in lingua albanese, come del tipo *"Ti picchio, non si fa così, sono io che comando!"* (cfr. pag. 15 trascr. ud, 17,6.19), ma non ricordava di avere sentito insulti. Q S. diceva queste frasi negli "scatti d' ira", che avvenivano più spesso di una volta al mese: per esempio il padre si arrabbiava con le figlie se si chiudevano in camera, dovendo essere controllata qualsiasi cosa che loro dicevano, non potendo avere una loro opinione. Tali rimproveri venivano rivolti dall'imputato contro le figlie e anche contro la moglie.

A raccontava alla cugina di avere paura del padre, perché era una persona violenta e se lei non faceva quello che lui le diceva "se le prendeva" (ossia veniva picchiata): per esempio quando capitava che A diceva al padre tutto in faccia, a volte anche insultando i parenti, dato che aveva un carattere molto forte: la teste però non aveva assistito personalmente ad atti di violenza fisica.

A diceva alla cugina che *"le faceva male il cuore che magari quando la picchiava (s'intende il padre) i nonni ridevano",* invece di interrompere la violenza; *M S,* sapeva che A si era presa molte botte al posto delle sorelle.

A diceva a *M* che lei non si sarebbe mai voluta sposare in un matrimonio combinato e un giorno, la teste l'aveva incontrata sul treno per (metà giugno 2017-2018) e le aveva detto piangendo "Ste *io mi sposo oggi, domani mi suicido",* La teste spiegava che non si poteva rifiutare un matrimonio combinato nella loro famiglia: per esempio quando sua madre aveva cercato di divorziare dal padre, era stata minacciata di morte, A aveva confessato

alla teste di avere paura che se lei non si fosse sposata, suo padre avrebbe potuto fare sposare la sorella minore, rimedio che poteva essere utilizzato. Su contestazione In aiuto alla memoria, la teste confermava che A le aveva detto di avere paura che il padre avrebbe potuto picchiare a sangue la moglie per il disonore arrecato da ? se lei non si fosse sposata.

I era stato presentato ad A da una cugina di nome M A all'inizio aveva accettato di incontrarlo, perché le sembrava un bravo ragazzo, ma aveva sempre ripetuto alla cugina che, se in futuro si fosse accorta che poteva vivere la vita di sua madre M , lei l'avrebbe lasciato. Ad ogni modo, la teste non sapeva tanti dettagli sulla vicenda, perché era avvenuta quando lei era già "fuori" dalla famiglia S , dopo il divorzio dei suoi. La stessa aggiungeva che in Albania, in una famiglia normale, anche se il matrimonio era combinato, l'ultima parola spettava ai futuri coniugi: tuttavia, nella famiglia S non c'erano queste regole "civili" e lei era l'unica ad avere avuto un po' di libertà, grazie alla forza di sua madre, altrimenti anche lei a 14 anni sarebbe già stata sposata. La zia M era una brava persona, ma non era una persona con il carattere forte.

La teste aveva saputo in seguito che A aveva partorito e dato in adozione il figlio, portando a termine in segreto la gravidanza, come le era stato riferito dalla stessa cugina; la situazione era grave, dato che doveva sposarsi con un'altra persona. A aveva detto alla teste che, dopo la gravidanza, era stata controllata ancora di più dalla sorella che l'aveva portata in ospedale, non potendo uscire liberamente e quando lo faceva, ricevendo sempre messaggi (ogni venti minuti) su dove lei fosse.

M S dichiarava che sua zia M e A erano quelle- che "se le erano prese di più di tutti"; in estate le sue cugine le avevano raccontato dei loro problemi, e si lamentavano del padre, della sua carenza di affetto nei loro confronti e dei suoi modi, pur non facendo mancare loro nulla sul piano economico.

Q S non aveva mai usato violenza fisica contro *M S* , ma l'aveva sgridata più di una volta perché lei parlava italiano e non albanese: una volta l'imputato l'aveva minacciata a gesti, facendole intendere che poteva lanciarle un bicchiere e la ragazza aveva preso anche lei un bicchiere in mano, .fa aveva subito minacce e una volta "se le era prese" da suo padre, perché lei era stata maleducata proprio con suo zio.

La teste ribadiva di non avere mai visto C S, malmenare la moglie e le figlie, ma di avere visto lui urlare loro addosso; lei veniva sempre chiusa in camera, quando a casa dello zio c'erano dei litigi, per non farla assistere.

fa' S sapeva che A da fidanzata si frequentava con un tale V, conosciuto su app di incontri.

L3 Le dichiarazioni dei professionisti che hanno prestato assistenza a A S

La teste P *2.* all'udienza del 13 maggio 2019. riferiva che aveva conosciuto A S a seguito di una segnalazione di una situazione particolarmente impegnativa al centro anti-violenza di avvenuta il 12 luglio 2017 da parte di una parente della ragazza; era stato fissato un primo appuntamento il 1S luglio 2017, ma *A* S non era riuscita a recarsi presso lo Sportello del Pronto Soccorso del , non avendo trovato una scusa per assentarsi da casa.

La stessa si era poi recata presso la sede del centro anti-violenza in data 28 luglio 2017, dove aveva fatto un colloquio con la teste e una sua collega; durante detto incontro, era stata somministrata ad A la valutazione del rischio, dato che la stessa aveva parlato di maltrattamenti da parte del padre, sia di tipo fisico che psicologico e segnalato la necessità di allontanarsi da casa per un matrimonio forzato con un connazionale, che doveva avvenire il 24 agosto successivo. La ragazza chiedeva protezione: il centro antiviolenza aveva in gestione una casa rifugio con indirizzo segreto, che essendo una struttura ad alta protezione, aveva delle limitazioni molto vincolanti per chi decideva di accedervi; A fin da subito aveva manifestato la volontà di allontanarsi da casa e di fare un percorso con il centro anti-violenza, con collocazione presso detto rifugio.

La teste e la collega avevano detto alla ragazza di pensarci, prima di decidere, data la giovane età e la possibilità dì seguire un percorso di tipo diverso, ma in data 31 luglio 2017, si presentava presso il centro con uno zaino, riferendo di avere già preso la sua decisione da tempo; la ragazza voleva trasferirsi presso la casa rifugio e denunciare il padre per i maltrattamenti, dichiarando di avere la necessità dì essere protetta, temendo la reazione del padre e degli zii, che rappresentava come un clan familiare. Dato Paltò livello di rischio riscontrato, era stato chiesto supporto all'Avv. V per la consulenza legale del caso; la ragazza il 31 luglio stesso, sporgeva denuncia e veniva accolta presso la casa rifugio. Era così iniziato il percorso che si era concluso con le dimissioni della ragazza nel maggio 2018.

Durante il percorso la ragazza inizialmente non aveva avuto contatti con la famiglia, perché la regola della casa rifugio prevedeva che le donne ivi collocate non avessero nessun tipo di contatto con i famigliari. A fin da subito aveva manifestato una grandissima paura che la sua assenza avrebbe

potuto scatenare una reazione molto violenta del padre nei confronti della madre, temendo altresì che la sorella avrebbe potuto prendere il suo posto nel matrimonio forzato. La stessa fin dall'inizio aveva espresso la necessità di una misura di protezione a favore della madre e della sorella; di conseguenza, A aveva sempre manifestato l'esigenza di riprendere i contatti con la famiglia, anche per capire cosa stesse succedendo in casa. La teste riferiva che lei aveva sempre fatto i colloqui con la persona offesa, dato che era la responsabile della struttura protetta,

Considerato che la situazione di assenza di rapporti con la famiglia arrecava ad A moltissima ansia e angoscia, le era stato concesso di riprendere i contatti con la sorella, M le telefonate erano sempre avvenute in presenza di una operatrice e A sin da subito non aveva potuto accedere al suo cellulare autonomamente. Dopo avere contattato M~ - A aveva saputo che

i maltrattamenti del padre ai danni della sorella erano continuati e quest'ultima aveva chiesto aiuto ad A , per interrompere quelli, che erano i gesti violenti paterni. Sfera quindi discusso della situazione per capire come il centro anti-violenza poteva supportare anche la sorella; A aveva quindi riferito alla sorella in maniera indiretta degli aiuti che aveva ricevuto, delle donne e dell[9]avvocato che l'avevano aiutata. La sorella si era fidata di A e si era recata presso le istituzioni e poi si era arrivati all'emissione della misura cautelare.

La teste specificava che M S non era stata presa incarico dalla struttura, né aveva seguito il percorso compiuto dalla sorella. Il centro aveva consentito a A di contattare M per farle dare informazioni rispetto ai passi che lei stessa aveva compiuto, per spiegarle che non era da sola e che poteva recarsi pressa le istituzioni, M aveva poi deciso autonomamente dì recarsi in Procura e chiedere protezione.

Con riguardo alla "valutazione del rischio", *F* 7 riferiva che c'erano una serie di indicazioni di tale strumento: nel caso specifico si era preso in considerazione che A aveva riferito di un maltrattamento fisico con frequenza e intensità ai suoi danni, sin dall'età di 6 o 7 anni; nonché della presenza di violenza psicologica e verbale assolutamente quotidiane con delle minacce frequenti del tipo "se non tì comporti in questo modo guarda che io ti ammazzo".

A tali indicatori si aggiungeva la presenza di un clan familiare, nell'ambito del quale in particolare uno zio aveva agito con violenza domestica nei confronti della moglie, da cui si era poi separato, che era stata minacciata anche di morte, quindi c'era stata una prosecuzione della violenza.

I comportamenti violenti contro la madre, inoltre, oltre ad essere datati erano comunque continui e non erano stati interrotti; infine c'era la violenza anche nei confronti della sorella minore, che era iniziata dopo, quel la contro A, ma era comunque presente. Per tali ragioni era stata fatta una valutazione del rischio alta della situazione.

Dopo l'emissione della misura cautelare, A già si spostava in modo autonomo; la metodologia della casa rifugio prevedeva infatti due fasi: una prima fase di alta protezione ed una successiva caratterizzata da maggiore autonomia della donna. Quando era stata emessa la misura predetta, vi erano stati degli accompagnamenti protetti, nell'eventualità di una reazione del padre, ma poi A aveva ripreso autonomia. La stessa infine era stata dimessa, perché innanzitutto era stata capace di riuscire a mantenere una posizione professionale e di mantenersi economicamente; inoltre la ragazza era in grado di gestire sia le comunicazioni con la famiglia sia di gestire gli incontri, che per lei potevano rappresentare una esposizione. A aveva svolto un buon percorso e aveva una buona capacità di autodeterminazione.

Specificatamente, sulla gestione dei rapporti telefonici, *F* 7 riferiva che con l'ingresso in casa rifugio era stato requisito ad A il cellulare, che veniva tenuto presso la sede del centro; era stato quindi consegnato alla ragazza un altro cellulare con un'altra tessera ed un numero controllato anche tramite computer. In tale telefono era presente solo il contatto del centro antiviolenza ed il numero dì reperibilità della casa rifugio. Il cellulare privato, invece, veniva acceso soltanto dalle operatrici onde verificare messaggi o telefonate ed era tutto registrato su un apposito quaderno. Si valutava volta per volta, in base alle richieste della donna, quando e se fare riprendere i rapporti con la famiglia. Le telefonate, comunque, avvenivano sempre in presenza di una operatrice, posto che tutto andava monitorato e avrebbe costituito oggetto di confronto con la tutelata.

A aveva consegnato due numeri di telefono e i controlli avvenivano su entrambe le utenze. In un primo momento non c'erano stati messaggi o telefonate e questo aveva stupito; in seguito erano arrivati messaggi solo da parte delle sorelle, le quali chiedevano notizie di dove lei si trovasse, essendoci pure dei messaggi più coloriti rispetto al fatto che lei se ne fosse andata via di casa. A era sempre stata rispettosa delle regole della casa rifugio.

Quanto ai bisogni delle donne presso la casa rifugio, la teste specificava che i beni di prima necessità, come vestiario e spesa, venivano forniti dal centro; quando le donne non lavorano, come A all'inizio, veniva fornito una sorta di "poket", condiviso con le

operatrici. II lavoro fatto nei confronti di A era diretto a farle capire che il denaro doveva essere gestito con parsimonia e finalizzato all'obiettivo di uscita dalla dimensione della casa famiglia. Quando la stessa aveva iniziato a lavorare, aveva sempre rispettato tale regola, perché il suo desiderio era di rendersi autonoma economicamente e di risparmiare per affittarsi un appartamento, risultato che poi aveva ottenuto.

Su domanda della difesa, *P T* riferiva che *A* aveva compiuto i primi atti di rilievo giudiziale, quando già aveva un'assistenza legale. La teste escludeva che A avesse contatto i familiari tramite altri canali, rispetto a quelli previsti, non potendo lei avere un numero di telefono proprio al di là di quelli dichiarati. *P T* aggiungeva di non avere visto in intimità A e che non aveva mai visto sul corpo della ragazza segni di violenza e percosse, né altre collaboratrici

10. avevano segnalato.

11. centro anti-violenza era un centro privato, autofinanziato; c'erano due tipi di finanziamento, da una parte si partecipava a dei progetti che possono essere sia di carattere regionale che nazionale, dall'altra venivano presentati progetti alle fondazioni. Prima il centro aveva delle convenzioni con i vari piani di zona, attualmente confluiti in un altro progetto che riceve finanziamenti regionali; la casa rifugio era finanziata da loro.

La teste *F S* (ud. 17.6.19), psicologa presso il Centro-antiviolenza di , riferiva che nel giugno 2017 la zia e la cugina di A f avevano preso contatti con il centro, segnalando una situazione di maltrattamento domestico da parte del padre della ragazza verso i componendi del nucleo familiare, in particolare nei confronti di A e della madre; nonché un

matrimonio programmato ad agosto 2017 rispetto cui la nipote voleva sottrarsi con una certa urgenza, data T imminente partenza della famiglia per l'Albania per tale cerimonia. Era stato difficile fissare il primo appuntamento, perché la zia temeva che A potesse essere seguita nei suoi spostamenti, pertanto rincontro era stato stabilito per il 18 giugno presso uno sportello del Policlinico di A , però, non si era presentata e le operatrici del centro anti-violenza non l'avevano ricontattata, come da prassi data la libertà dì scelta della donna di chiedere o meno un supporto. Nel luglio 2017 il centro aveva ricevuto una segnalazione, da parte del Centro Antiviolenza di di una

situazione di una giovane albanese con le stesse caratteristiche di quelle di A S: le operatrici avevano segnalato un elevato livello di rischio, con la necessità di inserire la ragazza in una struttura protetta, di cui non disponeva il loro centro di

La teste, pertanto, incontrava A S il 28 luglio 2017, la quale, nel corso di un colloquio di più di un'ora, confermava i racconti della zia e della cugina: la ragazza chiedeva di essere messa in protezione e il colloquio era proseguito, essendo stato necessario spiegare alla stessa tutte le procedure per entrare in casa rifugio, tra cui il dovere sporgere una querela. *F S* , in quell'occasione, aveva avuto anche un diverbio con A , avendole spiegato che essendo lei una donna maggiorenne, libera e senza vincoli avrebbe potuto allontanarsi dal nucleo familiare volontariamente, senza dovere seguire l'iter e l'inserimento in una struttura protetta. A però era preoccupata per la madre e per la sorella minore, temendo che se lei avesse sporto querela, ciò avrebbe potuto comportare un'esacerbazione del maltrattamento da parte del padre, soprattutto sulla madre perché responsabile e dell'educazione delle figlie; per darle il tempo di riflettere, veniva fissato un appuntamento dopo una settimana.

La teste specificava che F inserimento in casa rifugio al 90% dei casi riguardava situazioni in cui veniva sporta una denuncia penale, avendo la struttura uno scopo di protezione della richiedente aiuto, ma in passato c'erano state donne ivi ospitate anche senza che fosse stata sporta querela, dato che tutti gii inserimenti venivano discussi con le Forze dell'Ordine e con gli assistenti sociali. A aveva scelto liberamente di entrare, nel percorso e la sua prima richiesta era stata quella di sporgere querela, come, al tre donne che si rivolgevano al centro e la ragazza aveva chiesto più volte alle Forze dell'Ordine di fare controlli presso l'abitazione familiare.

11 31 luglio A si presentava al centro con una valìgia alle ore 13:00, chiedendo di essere inserita in una struttura protetta; dopo un ulteriore colloquio, la ragazza veniva accompagnata a sporgere q uerela al 1 e 18:3 0. A manifestava la volontà di non volere costruire una tutela a breve termine, ma una protezione di lungo periodo, cercando di coinvolgere la madre e la sorella minore, per cui F inserimento in una struttura protetta e la decisione di sporgere querela erano l'unico modo per garantire protezione anche a queste ultime. A ripeteva più volte, dì non sporgere querela per ii matrimonio forzato, che rappresentava solo il motivo dell'urgenza, ma non la ragione della decisione di rivolgersi alla Forze dell'Ordine. La ragazza temeva che, non sposandosi» M potesse prendere il suo posto nel matrimonio e che la madre "venisse ammazzata dì botte".

Dopo circa due settimane di permanenza di fi nella struttura protetta, su uno dei suoi cellullari in possesso del centro, era arrivato un sms della sorella minore con una frase del

tipo *"Vuoi fard ammazzare tutte"* (alla teste veniva mostrata la copia delle schermate del messaggio, che veniva da lei riconosciuto),

F S spiegava che all[1] ingresso in casa rifugio con indirizzo segreto, tutti i dispositivi di comunicazione delle ospiti venivano ritirati, a garanzia di tutte le persone all'interno del centro e veniva consegnato un cellulare alternativo con la possibilità di contattare le operatrici a tutte le ore; cellullare quest'ultimo che veniva monitorato, per controllare i messaggi e le chiamate. Periodicamente i cellullari di proprietà delle donne ospitate nella casa rifugio venivano controllati alla presenza della titolare del telefono, fi si era attenuta a tutte le regole della struttura, non spostandosi autonomamente, comunicando i suoi spostamenti e non violando le norme sull'uso dei cellullari.

Quanto al percorso piscologico di A , la teste riferiva che la ragazza aveva deciso di avere un primo colloquio con lei e poi di proseguire il trattamento terapeutico, A L, nel corso degli incontri aveva riferito dei maltrattamenti suoi e della madre, specificando di essere stata vittima di violenza assistita fino all'età di 7 anni circa, in una situazione di clima familiare maltrattante, in cui la madre veniva spesso umiliata e denigrata a parole, ritenendo che vi fossero episodi di violenza fisica a cui lei magari non, aveva assistito personalmente; situazioni in cui la madre usciva dalla stanza particolarmente provata, con dei segni, Come altri comportamenti di. umiliazione, c'era gli sputi che avvenivano con una certa frequenza, Intorno ai 7 o 8 anni dì età, A riferiva di essere diventata progressivamente vittima diretta di alcuni episodi dì maltrattamenti verbali e fisici.

Il padre imponeva limitazioni nelle frequentazioni, sull'utilizzo dei social network e sull'abbigliamento. Gli episodi di percosse avvenivano in determinati momenti, soprattutto dopo la presenza della famiglia di origine del padre, occasioni in cui A avrebbe dovuto svolgere determinate mansioni, parlare in albanese e servire a tavola; le percosse avvenivano spesso nella camera dei genitori,

A aveva raccontato come soventemente si fosse posta in maniera dissonante con la cultura di riferimento e rispetto al modello educativo che le veniva imposto: era stata ribelle e provocatoria, sia difendendo la madre, sia nella propria condotta di vita. Tali comportamenti l'avevano esposta rispetto alle sue sorelle ad un certo tipo di maltrattamento. La situazione era stata più o meno stabile fino ai 20 o 22 anni circa, La stessa aveva riferito di alcuni episodi specifici, come quando lei doveva prendere la patente e aveva avuto una forte reazione contro il padre, dicendogli *"Ammazzami o ti denuncio"*. In seguito a questo, episodio i maltrattamenti fisici erano diminuiti, per

cessare con il suo fidanzamento, mentre il. clima di insulti, minacce e sputi era continuato come modalità quotidiana al T interno del nucleo familiare.

A aveva detto che dal trasferimento a c'era stata una diminuzione dei maltrattamenti, riferendo però di due episodi di percosse avvenuti prima che lei si allontanasse da casa: un episodio legato al rinvenimento del padre di una lametta rasoio, dove A era stata insultata e percossa, con insulti del tipo *"Puttana, devi rimanere vergine fino al matrimonio":,* un altro avvenuto in giardino alla presenza del padre e della madre, dove lui le aveva tirato il manico di un badile addosso,

A aveva riferito alla teste di non avere mai osato dire al padre in maniera esplicita di non volersi sposare, cercando di avere comportamenti congruenti con questa sua volontà, mentre la madre e le sorelle sapevano le sue intensioni: a quest'ulti me la ragazza aveva detto che avrebbe preferito ammazzarsi piuttosto che sposarsi, ma nessuno aveva però osato dirlo al padre per paura. La sorella maggiore invece le consigliava di sposarsi, come aveva già fatto lei.

Quanto alla gravidanza, A. aveva sempre detto che se avesse portato a casa la figlia " sarebbe stata una donna morta" e che aveva riferito ciò anche ai medici; il padre non avrebbe accettato che lei aveva avuto un figlio da un ragazzo diverso dal futuro sposo.

La teste riferiva che A aveva proseguito il suo percorso all'interno della struttura, manifestando sempre paura soprattutto per la madre. Per lungo periodo quest'ultima non aveva contattato la figlia tramite cellullare e ciò aveva causato sofferenza in A. Verso dicembre M le aveva scritto invece chiedendo aiuto : AL che era a vanti nel percorso, già lavorando, aveva quindi attraversato

un periodo di difficoltà, temendo un clima di violenza domestica nella sua famiglia.

Dopo che era stato ricevuto il messaggio, A aveva chiesto alle operatrici di potere fare una telefonata alla sorella, prendendosi del tempo non volendo accelerare M nelle sue decisioni, ma temendo per la sua incolumità. Tutte le telefonate erano avvenute alla presenza delle operatrici e la prima era avvenuta in vivavoce; nessuna telefonata o sms era avvenuto in autonomia. M utilizzava un numero di telefono che veniva utilizzato solo tra loro sorelle, che altri non conoscevano, che era collegato al cellulare in possesso delle operatrici.

Il percorso di A era terminato nel maggio 2018 e si era concluso con esito positivo, in quanto la stessa si era resa totalmente autonoma sul piano economico, essendo stata inserita

in più progetti; poi erano proseguiti contatti e colloqui anche dopo che *A* era uscita dal centro.

La teste aveva saputo di quello che era avvenuto nella famiglia F , dopo che lei se ne era andata, dalle telefonate dì M all'inizio del 2018: la ragazza aveva raccontato di un periodo di iniziale tranquillità e poi una ripresa graduale di un clima di maltrattamento da parte del padre, tale da indurla a chiedere aiuto e a cambiare una versione dei fatti, che era stata data da lei inizialmente.

A aveva sempre descritto il padre come di un grande lavoratore, che non aveva mai fatto mancare nulla alla famiglia e che teneva all'educazione delle figlie. A ripeteva spesso di non volere fare passare il padre solo come un mostro, dovendogli riconoscere ciò che aveva fatto per loro anche portandole in Italia; la stessa alcune volte si colpevolizzava, ritenendo di avere meritato dei maltrattamenti, perché si cambiava per andare a scuola o si truccava.

Quanto al matrimonio la teste sapeva che il fidanzato era stato presentato ad A da una cugina, a cui era stato chiesto se conosceva qualche ragazzo da presentare. Dopo un primo incontro, A aveva acconsentito a dei successivi, pensando ingenuamente che ciò non avrebbe comportato un accordo tra le famiglie; poi I si era rilevato interessato al denaro e convinto che poteva comandarla. A i aveva usato la situazione di I per godere di una libertà che non avrebbe avuto e aveva avuto delle relazioni con altri ragazzi. A aveva sempre avuto difficoltà a parlare con la teste della gravidanza, scoppiando in pianti prolungati e provando un'estrema fatica emotiva, *F* , alla domanda della difesa su chi l'avesse informata sul fatto che la sorella di

A , sentita dai Carabinieri, aveva negato la sua versione dei fatti, diceva che lei era stata informata dì ciò, lavorando quotidianamente con l'avvocato di parte civile, a sua volta informata dal P.M, La stessa subito dopo chiariva la risposta, specificando la sequenza dei fatti e Che cosa lei aveva effettivamente saputo e detto ad A la teste spiegava che durante il percorso in una casa rifugio a indirizzo segreto, solitamente potevano essere richieste misure cautelari, quindi anche nel caso di specie lei si era informata su tale eventualità, ma le era stato riferito che probabilmente non si sarebbe andati in quella direzione, ma che poteva essere chiesta un'archiviazione del procedimento.

AS durante le sedute, non aveva detto ad A che la sorella aveva mentito, perché in quel momento la teste non era a conoscenza dei fatti, ma aveva solo spiegato ad A la possibilità di dovere uscire dalla struttura, in assenza di ordini di protezione e di

un'eventuale chiusura del procedimento penale. Il lavoro della teste era stato solo di tipo psicologico (cfr. pag, 46 trascr. ud. 17.6.19)

La teste *M R* all'udienza del 13.5.2019 riferiva di svolgere l'attività di medico con specializzazione in ginecologia e di avere lo studio in in via ; la stessa aveva

conosciuto A S, avendola visitata una sola volta al termine della sua gravidanza. La dottoressa era stata contattata telefonicamente da una signora, forse una vicina di casa della ragazza, che aveva avuto il suo contatto dal suo cardiologo; tale signora era apparsa al telefono preoccupata, dato che A S non era mai stata visitata e non era libera di potersi muovere, dovendo

nascondere ai genitori l'appuntamento per la visita medica, che avveniva, in seguito, il 1 marzo 2017, La teste riferiva che, durante la visita, A S le aveva detto che era andata a farsi visitare presso un Consultorio, dove la dottoressa le aveva fatto fare un test di gravidanza, che era risultato negativo, quindi si era pensato che non fosse incinta; la paziente avrebbe voluto poi abortire, ma ì termini erano scaduti, quindi avrebbe partorito, dando poi il figlio in adozione,

A aveva riferito inoltre alla teste che la gravidanza non era stata cercata, che lei era fidanzata per un matrimonio combinato, ma che non aveva intenzione di sposarsi; se la sua famiglia avesse saputo della gravidanza ci sarebbero stati grossi problemi e lei temeva per l'incolumità anche della bambina, motivo per il quale aveva deciso dì partorire e poi darla in adozione. A *R* aveva quindi messo in contatto la paziente con il reparto di ostetrica dell'ospedale e con una ostetrica in particolare, alla quale aveva spiegato la situazione e delle intenzioni della ragazza. La teste non ricordava che A le avesse specificato che il padre della figlia fosse il fidanzato ufficiale, lei l'aveva dedotto dato il fidanzamento, pur essendosi stranita che la paziente volesse poi dare in adozione la bambina; alla dottoressa non sembrava che la stessa fosse stata vittima di violenza sessuale.

1,4 Le deposizioni dei vicini di casa e degli amici dì famiglia

All'ud, IO.b.19 venivano sentite le testi S , *M e A B* , amiche di infanzia e delle sorelle S , quando abitavano a

S. *B* riferiva che la famiglia $ aveva abitato vicino alla sua famiglia a e che lei e le sue sorelle erano amiche delle sorelle S e frequentavano anche casa loro: la teste non aveva

ma assistito a episodi di violenza fisica da parte del padre ai danni delle figlie, né queste ultime avevano mai riferito a riguardo; la teste, inoltre, non aveva mai visto segni p lividi particolari su di loro il padre era severo e molto rigido e lei aveva assistito qualche, volta a dei rimproveri, quando per esempio le figlie indossavano pantaloncini corti e magliette scollate e il padre le faceva cambiare. Tali rimproveri da parte del padre alle figlie avvenivano abbastanza spesso ed erano principalmente in lingua albanese.

Le ragazze S con lei e le sue sorelle potevano uscire liberamente. A aveva dei piercing che levava per non farli notare.

S*B* a seguito di contestazione, riferiva di ricordare che i matrimoni dì A e ..A erano "combinati", nel senso che probabilmente era stato il padre a presentare i fidanzati alle figlie, ma loro erano libere di rifiutarsi. Ad A per esempio il marito era sempre andato bene. Ogni tanto Q S rifiutava che le figlie frequentassero la teste e le sorelle, perché magari aveva paura che le figlie potessero inventare scuse per uscire con altre persone: era più difficile che le sorelle S

potessero uscire con ragazzi e la teste non ricordava che le amiche le avessero raccontato di uscite con maschi

i S Z; specificava che lei e le sorelle erano molto amiche fin da piccole con le sorelle S e che c'era molta confidenza tra loro. Quando la teste aveva appreso della notizia sui fatti contestati dai giornali, le era apparso strano, ma non improbabile dato che C S era severo, però sia lei che la sua famiglia erano increduli sul fatto che lui potesse avere usato violenza contro le figlie. Il rapporto di amicizia stretta tra le ragazze era durato fino ai diciott'anni, poi i rapporti si erano allentanti.

M B dichiarava che era stata sin da piccola amica delle sorelle S e che aveva frequentato spesso casa loro, soprattutto nel periodo tra scuole elementari e medie; la stessa aveva un rapporto più intenso con M S per vicinanza di età.

La teste ricordava che il padre era severo e rigido su alcune cose, ma non aveva assistito ad episodi particolari di violenza fisica né le sorelle S le avevano riferito a riguardo e non aveva mai visto sul corpo delle ragazze segni o lividi. Le sorelle S certe volte evitavano di mettere abiti troppo succinti (pantaloncini o top) per uscire, dato che il padre non voleva che le figlie fossero troppo scoperte (come dalle stesse riferito) e ie ragazze alcune volte si cambiavano di abito a casa della teste e della sua famiglia. Z^1 aveva un carattere forte e teneva testa al padre, nel senso che per esempio la ragazza usciva quando magari lui glielo vietava; mentre le altre sorelle erano dì indole più tranquilla. La teste non sapeva nulla di specifico sui matrimoni di A e A S c pensava che le ragazze potevano scegliere il fidanzato ed erano libere di uscire; la teste non sapeva che ad era stato imposto il fidanzato. A volte le sorelle S dovevano inventare una bugia per uscire, per esempio per andare a feste a scuola o in discoteca. Quando la teste aveva saputo della vicenda dai giornali, cera rimasta male, avendo sempre pensato che il padre fosse severo, ma che avesse atteggiamenti normali, anche se la teste, su contestazione, confermava di credere all'amica MS Alcune volte ?i aveva detto al padre che andava dalle sorelle 13 , per andare

invece a * Le sorelle S non si erano mai lamentate che il padre facesse mancare loro cibo e abiti; i vestiti erano normali e le ragazze a volte si truccavano. La teste aveva assistito a qualche rimprovero da parte, di Q S nei confronti delle figlie in lingua italiana, senza parolacce o insulti; mentre a volte in famiglia parlavano, con toni normali, in albanese*

A B confermava che lei e le sorelle erano amiche di infanzia delle sorelle S , che avevano molto frequentato e dichiarava di non avere mai assistito a episodi di maltrattamenti e di

non avere mai visto segni o lividi sulle sorelle S . *Q* _S con le figlie era restrittivo sia per quanto riguarda le uscite serali che per il vestiario: non faceva uscire le figlie per andare in discoteca e .nel paese vicino a e voleva che le figlie indossassero vestiti non troppo corti.

Le ragazze S il 90% delle volte non potevano uscire la sera, dovevano indossare jeans o pantaloncini più lunghi (almeno a metà coscia) e si lamentavano di queste restrizioni con la teste e le sorelle, ma non avevano mai riferito di avere subito violenze da parte del genitore.

Dopo che era uscita la notizia sui giornali, A *B* ne aveva parlato con M S che le aveva spiegato la situazione, senza entrare nei particolari, mettendosi a piangere e dicendole che quello che era scritto sui giornali era la verità: le ragazze erano molto riservate e tendevano a tenersi tutto per loro. Le sorelle S quasi mai avevano avuto il permesso di andare a dormire da loro.

M S era una donna tranquilla, in casa prendeva le decisioni il padre e lei su certe cose aveva una mentalità più libera del marito. La stessa parlava bene la lingua italiana, *k* S aveva accennato alla teste che sì sarebbe sposata e che l'avrebbe invitata insieme con le sorelle e non sembrava che fosse triste o che il matrimonio fosse combinato.

La teste A/ *D* (u.d.. 17,6.19) dichiarava di essere amica di famiglia da tanti anni della famiglia S e che Q L era sempre stato un papà presente, lavoratore e dedito alla famiglia; la teste aveva visto crescere le figlie che erano spesso a casa sua. Adesso era da quasi 9 anni che la donna non abitava più a e, avendo avuto dei problemi di salute, si era allontanata dalla

famiglia predetta. La teste non aveva mai assistito a scene di violenza del padre rispetto alla moglie e alle figlie e loro non le avevano mai confidato che il padre era violento; la donna inoltre non aveva mai notato o visto segni di percosse sulle sorelle

La stessa ricordava che A le aveva chiesto supporto per la gravidanza, dicendole che in famiglia

nessuno ne era a conoscenza; lei quindi l'aveva indirizzata in ospedale e aveva chiamato la dottoressa F per un eventuale aborto. La teste ricordava che A usciva, ma doveva rispettare degli orari e aveva fatto presente ciò al medico.

A le aveva detto dì non essere favorevole al matrimonio con il fidanzato. Alla teste veniva contestato che quando era stata sentita a s.i.t. dai Carabinieri in data 28 settembre 2017 aveva detto che la prima volta che era stata sentita il mese precedente aveva omesso

delle informazioni per preservare il bene di ,temendo ritorsioni da parte dei suoi familiari: la teste non ricordava di

avere detto ciò, ma poi chiariva che probabilmente si riferiva alla vicenda della zia della ragazza che stava divorziando dal fratello; temeva inoltre per A perché lei stessa le aveva mandato un messaggio con scritto che stava impazzendo e poi non si era fatta più sentire.

La teste *F B* (ud. 10.6.19), dichiarava di essere vicina di casa della famiglia Si i da circa cinque anni e di avere buoni rapporti con tutti ì componenti. Conosceva le ragazze, con cui aveva confidenza, le quali non le avevano mai riferito di maltrattamenti, né la teste aveva mai assistito a scene di violenza o aveva sentito grida provenienti dall'abitazioni dei vicini: le villette in cui abitavano *F B* e la famiglia S erano attigue e i muri di scora delle camere confinavano, quindi la teste poteva sentire j rumori e le voci provenienti dalla casa accanto.

fi andava dalla teste per lavorare come parrucchiera e non si era mai lamentata né aveva mai avuto segni sul corpo: la ragazza non aveva trovato lavoro, ma si occupava delle faccende domestiche, di accudire il nipote, lavorando come parrucchiera con le vicine di casa (il padre le aveva regalato una piastra per capelli del valore di euro 200,00 e lei ne era contentissima), A a volte usciva di casa per giornate intere, il padre le dava i soldi necessari e capitava che la teste l'andava a recuperare in stazione a la sera per non farla tornare da sola; la ragazza sembrava felice del

fidanzamento e parlava bene del fidanzato (1, presentato da una cugina), che le faceva i regali.

A sognava di sposarsi in abito bianco,

Le ragazze si truccavano e vestivano normalmente, A volte il padre rimproverava tutte e tre, perché magari non aiutavano la madre, che tornava stanca dal lavoro, ma la teste non aveva mai visto 0

S alzare le mani nei confronti delie figlie. La teste non aveva mai notato segni di percosse o lividi su M .3$ e le figlie, che vedeva anche vestite con maniche e pantaloni corti o in pigiama, A volte tra loro parlavano in lingua straniera, ma in modo normale, senza urlare.

Quando A se ne era andata di casa, il padre era apparso preoccupato e triste, come la madre. Quando lei, i vicini e tutto il paese avevano letto della notizia dei fatti contestati sui giornali erano tutti increduli, perché Q S era sempre stato un uomo buono, una bravissima persona c gran lavoratore, che non aveva mai fatto mancare nulla alla sua famiglia.

G C (ud, 10.6.19), marito di *F B* con lei convivente, riferiva di non avere mai assistito a scene particolari tra Q S e i familiari e di non avere mai visto segni o lividi sulle donne della casa, il teste aggiungeva che non aveva mai sentito urla provenire dall'abitazione dei vicini; le case erano attigue e confinanti dal garage, mentre le camere non erano attaccate, forse lo erano solo i bagni, *G* C frequentava Q S fuori di casa, vedendosi spesso al bar; quest'ultimo era un gran lavoratore e un tipo tranquillo.

La teste *M* G (ud. 10,6.19) dichiarava di abitare nella strada dove viveva la

famiglia S , ma non proprio vicino, circa ad un chilometro di distanza; a casa sua c'era un muretto che le impediva di vedere tutto quello che accadeva dai vicini, inoltre le sue finestre avevano i doppi vetri e lei non sentiva i rumori esterni. Tutti i membri della famiglia S erano brave persone ed educate; la teste non aveva mai assistito ad episodi particolari o sentito urla di O SJ , che era un buon lavoratore, né aveva visto segni o lividi sulle figlie. Queste ultime si vestivano normalmente e in modo adeguato alla stagione. Q S si comportava con le figlie in modo normale. La teste ricordava che A lavorava in casa, ma non la frequentava tanto,

L5. Le dichiarazioni degli agenti di P,G.

La teste *G P* (ud. 10.6,19), in servizio presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale

Carabinieri di , riferiva solamente che A S in data 3L7.I7 aveva depositato una denuncia nei confronti del padre e che Cattività di indagine era consistita nell'escussione a s.i.t. delle persone informate sui fatti e nell'ispezione dei cellullari della persona offesa (alcuni nominativi delle persone sentite a s.i.t. era stati tratti dai tabulati telefonici e dalla rubrica dei cellullari della persona offesa). La teste 7 C (ud. 10.6.19), in servizio presso la sezione di P.G. in sede, riferiva esclusivamente di avere sentito a s.i.t, V S per due volte.

6. Le prove documentali

Venivano acquisti i seguenti documenti;

- Copia di tre schermate di cellullare contenente tre messaggi provenienti dall'utenza "D *ciao sono c[r] i quanto vuoi chiama oh"* (data giovedì 3 agosto); *"La mamma vuole ammazzarsi* e *"vuoi farci ammazzare lutti?* " (data martedì 1 agosto). Del presente documento riferiva la teste *F S* _
- Documento del Comune di attestante la richiesta di iscrizione nei registri

anagrafici all'indirizzo via di C S, M S, A S, M S Z S e F S , per immigrazione da , datato 17.7.2014;

- Decreto di trasferimento del Tribunale di all'esito di esecuzione immobiliare, recante

la data del 16.5.2013, in cui è indicata l'aggiudicazione di due immobili siti in in via (Foglio ' mappalc sub. 2, cat. A/2, classe U, consistenza 7 vani, superficie catastele 12 mq., Via piano T-l, Rendita 397,67 euro; Foglio , mappale , sub. 3, cat. c/6, classe 2, consistenza 15 mq. Superficie catastale 18 mq., via piano T, Rendita 28,66 euro) a Q S , in regime di comunione dei beni con M a S ; al documento sono allegate due dichiarazioni ai sensi della legge n. 243/1993 e successive modificazioni, sottoscritte da Q S e M< S ;

- Dichiarazione sostitutiva di inagibilità o inabilità ai fini IMU del 14.12,2015 con riferimento agli immobili Foglie Mappale >, Sub 2 Categoria a/2 Possesso %50, Rendita catastale 426,08 e Foglio L, Mappale -, Sub 3 Categoria c/6 Possesso %50, Rendita catastale 53,50;
- Decreto di trasferimento del Tribunale di ' all'esito di esecuzione immobiliare, recante

la data del 26.6.14, in cui è indicata l'aggiudicazione dì due immobili siti in ' in via di due immobili (Foglio, Mappale , Sub 2 Categoria a/2, classe U, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 127 mq, via , paino Sl-T-1, Rendita catastale 426,08 euro e Foglio , Mappale Sub 3 Categoria c/6, classe 2, consistenza 28 mq., superficie catastale 34 mq., via , piano S1, Rendita catastale 53,50 euro) a Q S , in regime di comunione dei beni con M S

7. Le registrazioni prodotto dalla parte civile

All'udienza del 13.4.19 la parte civile ha prodotto dei file su supporto magnetico contenenti le registrazioni di due conversazioni, realizzate di iniziativa di una delle persone offese, *A L* rispettivamente in data 12.7.2017 e 30.11.2017.

La difesa in merito ha sollevato eccezione di inutilizzabilità di detti file audio, in quanto il risultato di attività di indagini difensive, non avvenute con le modalità previste dagli art. 391 bis e ss. c.p.p., nonché in base alla circostanza che mancherebbe ogni garanzia sull'autenticità delle registrazioni audio e che il loro contenuto sarebbe incomprensibile.

L'eccezione non è stata accolta, ritenendo questo giudice che le registrazioni audio siano del tutto utilizzabili ai fini probatori, per le ragioni dì seguito esposte.

Le prove di cui si discute l'utilizzabilità sono registrazioni di conversazioni o comunicazioni realizzate clandestinamente da una persona che vi ha partecipato continuativamente e costituiscono **prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.,** come più volte stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

A riguardo sì richiamano le seguenti massime della Corte di Cassazione: *"La registi-azione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss, cod. proc, pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio* (Cass. Pen., sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017, Spada ed altro, Rv. 26908901)"; *"In tema di prove, la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, a condizione che l'autore abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di approfondire la circostanza del temporaneo allontanamento della persona offesa, autrice della registrazione, dal locale nel quale il colloquio era avvenuto, osservando che la registrazione occulta di una parte del colloquio, laddove accertata, avrebbe comportato l'inutilizzabilità di tale segmento quale intercettazione abusiva)* (Cass. Pen., Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019 - dep. 29/03/2019, MEGNA GAETANO, Rv. 27523701)". Nel caso di specie, peraltro, tali registrazioni non sono state fatte di impulso della polizia giudiziaria o con strumenti dalla stessa forniti.

Le registrazioni menzionate non possono essere certo qualificate come il frutto di attività di indagini difensive, non avvenute con le modalità previste dagli art. 391 bis e ss. c.p.p.: non è stata infatti posta in essere alcuna delle attività indicate dagli articoli citati (quali colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni o accesso i luoghi) effettuate dal difensore, dal suo sostituto, da investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici. Catti vita di registrazione è stata, infatti, compiuta personalmente dalla persona offesa, *A S* : nella specie, la prima registrazione è stata effettuata dalla ragazza in data 12.7.2017, ancor prima che la stessa avesse sporto denuncia dei fatti in data 31.7.2017;

l'altra è stata eseguita in data 30.11.2017, sì alla presenza del difensore e delle operatrici del centro anti-violenza, ma sempre di iniziativa della persona offesa.

Peraltro, entrambi i supporti magnetici contenenti le registrazioni sono stati depositati nel fascicolo del P.M., già prima dell'inizio del processo, con la facoltà di tutte le parti di conoscere il contenuto dei documenti ed estrarne copia.

Non si ritiene neppure accoglibile l'eccezione della difesa relativa all'assenza di garanzia sull'autenticità delle file audio: tale eccezione è stata sollevata in termini assolutamente astratti e generici e allo stato non vi è alcun elemento, che possa fare ipotizzare che ci sia stata una manomissione degli audio, verificato, peraltro, che i dialoghi ivi contenuti si susseguono in modo del tutto logico e coerente. Ancora, non merita accoglimento l'eccezione della difesa in merito all'incomprensibilità delle conversazioni registrate: a parte pochi tratti effettivamente non comprensibili, la maggior parte dei dialoghi registrati è chiara e se ne comprende il contenuto, motivo per il quale questo giudice non ha ritenuto necessario disporre una perizia ai line di fare trascrivere gli audio, peraltro mai richiesta formalmente dalle parti, così come non è stata chiesta la riproduzione integrale dei file audio in aula. Si evidenzia, altresì, che solo alcune parti delle predette conversazioni possono avere rilevanza rispetto ai fatti contestati all'odierno imputato.

Quanto al compiuto accertamento sulla provenienza delle registrazioni, è doveroso evidenziare che nel corso dell'esame della persona offesa *A S*, in data 15.4.2019, è stato omesso di sottoporre i file audio alla stessa; mentre questi ultimi sono stati sottoposti solo all'altra persona offesa, *M S* , partecipe delle conversazioni ivi contenute, ma non autrice delle registrazioni, la quale ha riconosciuto la sua voce e quella dei suoi familiari.

Pertanto, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., *A S* è stata risentita nuovamente all'udienza dell'8,7.19 in qualità di teste, solo al fine di ottenere chiarimenti sulle registrazioni depositate. La ragazza ha riferito, con riguardo al file audio del 12.7.17, suddiviso in quattro parti, che lo stesso conteneva conversazioni avvenute tutte lo stesso giorno a distanza di ore. Nella prima parte della registrazione SÌ sentiva parlare lei, sua sorella e il nipote mentre si trovavano a casa di , poco prima che lei andasse via; la conversazione era stata registrata da *A* , all'insaputa della sorella, con il cellullare che teneva in tasca.

Nella seconda parte del detto file, si sentiva la voce anche della madre della teste, che parlava in albanese; *A* spiegava che la conversazione era stata registrata con le stesse modalità della precedente, ma che il file audio era suddiviso in quattro partì, perché lei in

alcuni momenti fermava la registrazione per poi riavviarla. Nella quarta parte del file (n. 004) si sentiva la voce oltre che di *M S* e del nipote, anche di *A S* e poi della madre: le persone si trovavano tutte in camera e solo la teste era a conoscenza del cellullare che stava registrando la loro conversazione* L'ultimo file (n. 005) conteneva una conversazione tra la teste e la sorella S , ed era avvenuto
successivamente ai primi.

Con riguardo al file audio del 30.11.17, *A S* dichiarava che lo stesso conteneva una registrazione di una conversazione telefonica da lei registrata, mentre si trovava nel centro anti- violenza, insieme alle signore F (s'intende S), P (s'intende T) e C .La ragazza aveva registrato la conversazione tramite il proprio cellullare.

A S riferiva che, dopo avere registrato i file citati, aveva dato il proprio cellullare al personale del centro anti-violenza e la signora C aveva trasferito gli audio dal cellullare su una chiavetta; i file erano stati portati ai Carabinieri, probabilmente da! suo difensore.

M S all'udienza del 17,6*19, una volta ascoltata in aula parte dei file del 12.7.17 riferiva che riconosceva le voci di / *S* , suo nipote G e sua madre *M S* ; rispetto al file audio del 30.11.17, la teste riferiva che lo stesso conteneva una conversazione telefonica dove riconosceva la propria voce, quella di sua sorella *A* e del nipote G ; la conversazione era avvenuta tra due utenze telefoniche e a quel tempo la teste aveva in uso il numero di telefono [4] ", ribadendo che lei aveva utilizzato sempre lo stesso numero di utenza telefonica.

Ciò detto in merito all'utilizzabilità delle due registrazioni audio, si riporta di seguito la sintesi del contenuto delle conversazioni che può rilevare ai fini dell'accertamento dei fatti contestati:

1) **Registrazione della conversazione del 12*7.17,** a sua volta suddiviso in n* 4 partì:

- file audio n* 001 : lì documento contiene una conversazione tra A S e M S e si sente la voce del nipote piccolo; nel dialogo le sorelle parlano di come la madre avesse sempre difeso il marito, pur essendosi "presa botte", e di come avesse paura; le ragazze dicono che anche loro, sia quando erano piccole sia successivamente, venivano picchiate dal padre, mentre la sorella grande non aveva mai subito violenze* A ricorda che veniva chiusa in camera per essere picchiata e che il padre diceva loro che "le donne erano schiave". Nella conversazione le sorelle fanno riferimento agli insulti ricevuti dal padre e a come era stata loro rovinata la vita; dal dialogo emerge il malessere di A.

- file audio n. 002: il documento contiene una conversazione tra A e M e la madre, da cui emerge che le prime sono arrabbiate con la seconda, perché lei avrebbe buttato le loro sigarette; la madre parla prevalentemente in albanese. Dal dialogo emerge lo sconforto delle ragazze e la rabbia anche nei confronti di M per non averle aiutate: A t in particolare, dice alla madre che "doveva sapere tutto il mondo" e che lei non li avrebbe protetti più (min 437 circa); la ragazza specifica che la madre avrebbe dovuto aiutarli e che loro non avevano mai ricevuto affetto, ma solo "botte" e insulti. A parla dell'essere costretta a sposarsi, dicendo alla madre che "l'aveva rovinato quel mostro". A' ' . e M[1] ' dicono di essere cresciute vedendo 11 padre nicchiare la madre, mentre M parla in albanese e sembra negare (min. 10.24 circa). A f ' aveva preso "un sacco botte" e la madre non aveva mai chiesto aiuto a nessuno (min.15.35 circa). La madre risponde in albanese.
- file audio n. 004: il documento contiene una conversazione dai toni accesi (nel corso della quale A inizialmente piange) tra A, M e A, in cui le prime due mostrano rabbia anche contro la sorella e, successivamente, si sente anche la voce della madre parlare in albanese; le donne litigano e A continua a mostrarsi disperata per il matrimonio imminente. Nella conversazione sì parla della gravidanza di A e la ragazza ribadisce che stava male, incolpando la sorella e la madre della propria condizione. Le donne parlano anche della vicenda familiare della zia. Nel litigio, A , ad un certo punto, dice, alla sorella A che lei (da piccola) aveva "preso le botte" e soffriva di, incontinenza urinaria per paura del padre, mentre lei (A) la prendeva in giro e soffriva pure .di incontinenza urinaria, pur non avendo mai "preso botte" o subito traumi (min, 22.30 circa).
- file audio n. 005 (la registrazione non si sente perfettamente): il documento contiene una

  conversazione tra A e A che parlano in presenza del nipote. Le ragazze dialogano del futuro marito, della gravidanza della sorella, di aiuti di assistenti sociali e consultori. Nella conversazione viene fatto riferimento alle "botte" che A dava ad A da piccole e di quelle che invece si era presa A ; quest'ultima chiede alla sorella se lei non si sentiva in colpa, quando "lui" la chiudeva in camera e la picchiava, mentre lei chiedeva aiuto .(min. 8.51 circa) e la sorella le risponde di SL Ancora, A ribadisce di stare male, perché non vuole sposarsi e A le dice che lei non gliel'aveva mai spiegato bene al padre. A afferma che a loro avevano sempre insegnato che la donna in Albania

"doveva prendere botte" e che il padre aveva detto ad A che "lei doveva fare la schiava", anche se il marito non avesse lavorato; A le risponde che lei aveva detto al padre di non intromettersi nella sua vita. A giustifica il padre, dicendo che aveva cinquant'anni in meno rispetto loro (da min. 18.40 circa).

2) **Registrazione della conversazione del 30.11.2017:** si tratta di una conversazione telefonica avvenuta tra A e M S; si premette che nel file audio ci sono dei momenti di silenzio e alcuni punti in cui si sente una voce esterna che parla ad A , tuttavia la conversazione tra le sorelle si sussegue in maniera logica e lineare. M riferisce di avere capito che la conversazione poteva essere controllata. Nel dialogo *A* , preoccupata di come stava la sorella, le offre aiuto e IV fornisce alla sorella le sue giustificazioni per non avere detto inizialmente la verità sui fatti (paura di cosa sarebbe successo, paura di dove andare e preoccupazione per la madre), M ; riferisce della situazione a casa dopo che la sorella se ne era andata, dicendo che i genitori si erano preoccupati e che il padre si era tranquillizzato, ma racconta di due recenti episodi di violenza fisica posti in essere dal genitore nei confronti suoi e della madre; la ragazza parla anche delle restrizioni che doveva subire nella sua vita privata ("se *lì trucchi, quello ti ammazza di botte")* e della sua volontà di andarsene di casa. Dalla conversazione emerge che tra le due sorelle c'erano state delle incomprensioni nell'ultimo periodo in cui era in casa e M si giustifica dicendo di non avere creduto che la sorella se ne volesse davvero andare via e di avere pensato che acconsentiva a sposarsi. M manifesta le proprie preoccupazioni nel denunciare il padre, dicendo di volerlo fare solo con la sicurezza che sarebbero stati presi dei provvedimenti come l'allontanamento, *A* sottolinea alla sorella che si trattava di una sua decisione personale e che non doveva preoccuparsi se Z avesse già denunciato o meno il genitore.

8. L'esame dell'imputato

Q S , all'udienza del 1.7.6.19, riferiva che i suoi rapporti con la famiglia erano sempre stati buoni e che quando ne) 1996 lui aveva trovato lavoro in Italia, la moglie e le bambine si erano trasferite con lui ed erano andati tutti a vivere a . L'imputato lavorava tutti i giorni, facendo anche secondi lavori nel weekend per non fare mai mancare nulla alla famiglia, Ogni anno tutta la famiglia andava in Albania a trovare i nonni e tutti insieme andavano al mare, vestiti normalmente da spiaggia, *A* era una bambina un po' ribelle e per esempio si

rifiutava di parlare in albanese, quando venivano i nonni, mentre il padre insisteva perchè si parlasse la loro lingua d'origine - *era una bambina un po' difficile però non era cattiva, lavorava in famiglia, lava i piatti'.*

Se il padre la richiamava, lei si arrabbiava per pochi minuti; quando accadeva lui la rimproverava da sola ("A *se era bambina, come reagivo io? La chiamavo da sola, perché anche mio papà, quando sbagliavo in una stanza da solo "Puoi venire un attimo"* cfr. pag, 51 trascr. ud. 17.6,19).

(S non aveva mai avuto problemi con la figlia minore M e non capiva come mai anche lei lo aveva accusato, mentre da A se lo aspettava perché lei "era leggera"; magari quest'ultima, dal carattere forte, aveva convinto l'altra figlia e la moglie e tutte si erano messe d'accordo nel raccontare fatti mai accaduti.

L'imputato negava di avere mai picchiato A, riferendo che una volta, quando le stava dando lezioni guida, avendo lei accelerato, lui l'aveva richiamata e le aveva solo sfiorato la guancia con il dorso della mano. Lo stesso premetteva che teneva che *A* prendesse la patente e aveva provato ad aiutarla in tutti i modi, ma lei non andava bene a scuola e non si impegnava neppure a scuola guida; una sera, per esempio, l'imputato aveva visto la figlia, tutta truccata e con abiti diversi, e lui l'aveva richiamata, dicendole che doveva prendere la patente.

Le sue figlie uscivano sempre sia a . sia a tutte le ore e C S non era il "padre padrone" come era stato descritto dai giornali: ai in particolare le ragazze uscivano sempre.

1'imputato negava di avere richiamato la figlia se lei si truccava o vestiva in modo diverso e negava fermamente di avere maltrattato A . Tuttavia, lo stesso riferiva di una volta in cui le aveva "tirato i capelli", quando erano a: la moglie e le figlie stavano litigando, mentre l'imputato stava vedendo un programma che gli interessava, ma loro continuavano a litigare; lui era quindi andato in camera loro e aveva visto *A* spingere sua moglie quindi lui aveva tirato i capelli alla figlia (ammettendo di avere sbagliato). Tutte le altre vicende se le era immaginate la figlia. Quando venivano i parenti, Q diceva alle figlie di apparecchiare la tavola in modo corretto, ma dato che loro facevano sempre casini, lui le richiamava *("Ma e possibile, parlo col muro o con voi?")* e gli "scappava qualche parola, non offesa"; per esempio diceva loro *"Siete stupide, tutte le volte che dico io tutti e tre sempre: la stessa roba, quando imparerete* diceva alla moglie "zi *te quante volle te l'ho detto?"* (l'imputato ammetteva di avere sbagliato perché era solito dire queste frasi davanti ai fratelli e alla cognata).

A volte se lui rimproverava A e la madre la difendeva, lui diceva a sua moglie " se sto parlando *io con A ? ti devi stare zitta"* (cfr. pag, 55 trascr, Cit.), Luì non era un "padre padrone", ma era compito dei genitori mettere in riga i figli. Le figlie erano comunque libere di uscire sempre e con chi volevano. Se A metteva un vestito un po' scollato, lui le diceva *"Qualcuno pensa che questa è una radazza facile"*^ dicendole di non mettersi più quel tipo di abito, ma la ragazza se lo metteva sempre. Lui non voleva che le figlie indossassero vestiti scollati sul seno o perizomi.

Quanto alla gravidanza, Q S riferiva che si era accolto che A era distaccata a case e ne aveva parlato con la moglie; lui stesso aveva chiesto alla figlia se fosse incinta, dato che era fidanzata e ormai poteva succedere, ma lei gli aveva detto che era solo stressata per il matrimonio. L'imputato quindi aveva fatto finta di nulla. Quando A era tornata a casa, dopo essere stata qualche giorno in ospedale, lui era convinto che avesse perso il bambino, non immaginandosi che invece lei lo avesse dato in adozione: l'imputato scoppiando a piangere, diceva che lui l'avrebbe tenuto e cresciuto e che lo avrebbe fatto tutt'ora.

Quando era stata fissata la data del matrimonio, verso gennaio del 2017, *A* era sembrata contrariata e lui le aveva chiesto se andava tutto bene, ma lei gli aveva detto che era tutto a posto; anche per l'organizzazione dei festeggiamenti, la ragazza sembrava d'accordo. I " era stato presentato ad dalla cugina *A* e a lui glielo aveva detto la moglie; Q S si era preoccupato se A potesse essere innamorata di qualcun altro. Era stato in seguito fissato un incontro e i ragazzi si erano conosciuti e iniziati a frequentare.

Q S non poteva essersi innamorata di un ragazzo italiano, ma ammetteva che lui diceva alle figlie che era meglio sposare un ragazzo albanese per evitare eventuali divorzi e proteggere i figli.

C S diceva alla moglie M che quando lui richiamava le figlie, lei non doveva sminuire la vicenda, altrimenti non le avrebbe educate bene; a volte lui la richiamava perché lei aveva "la testa un po' nella sua". A volte loro due andavano in camera e, se la moglie usciva con i capelli scompigliati, era solo perché avevano avuto un rapporto intimo,A interveniva quando lui parlava con la madre o con gli altri parenti et $ la richiamava.

Q S non riusciva a capire perché la figlia lo aveva denunciato, dato che non lo aveva mai fatto e tutto quanto era accaduto dopo che lei aveva fatto tutti quegli sbagli.

Quanto alla circostanza che lui sputava alle figlie, l'imputato riferiva che era una gesto che lui faceva, una sorta di modo di fare ma non sputava loro in faccia.

Q S non $1 era mai accorto che A da piccola soffrisse di incontinenza, altrimenti l'avrebbe fatta visitare.

Quando A era andata via di casa, l'imputato si era preoccupato e l'aveva cercata dappertutto insieme alle altre figlie, anche a , dato che lei usciva spesso lì con I , andando in tutti centri anti-violenza, per le strade, ovunque. Infine, aveva sporto denuncia a , ma le avevano detto che era maggiorenne.

2. Valutazione probatoria

Le persone offese *A e M S* sono state valutate come del tutto attendibili, sia sul piano intrinseco che estrinseco; considerazioni a parte, invece, devono essere fatte per la terza persona offesa *M S*

Sulle dichiarazioni delle persone offese *A e M S* è doveroso premettere che la difesa ha sollevato eccezione di nullità degli esami dibattimentali resi dalle stesse, in virtù di gravi violazioni compiute nel corso delle indagini; in particolare, la difesa ha lamentato la circostanza che *A S* abbia saputo che la sorella *M S* aveva reso, inizialmente, alle Autorità una versione discordante dalla sua. Sennonché, dagli elementi istruttori non è emerso che sia stata commessa alcuna condotta qualificabile come illecita, né che sia stato "violato il segreto istruttorio", data l'assenza allo stato della prova che sia stato reso noto il contenuto di un atto coperto dal segreto istruttorio: dalle deposizioni di *A* $_{L}$S e *F* S $_{t}$ risulta infatti solo che il difensore della prima, recatosi in Procura, aveva inteso che il P,M. avrebbe potuto non chiedere remissione di una misura cautelare nei confronti dell'allora indagato e chiedere invece un'archiviazione del procedimento. Circostanza da cui il difensore di parte civile e la psicologa di *A S* avranno verosimilmente desunto che gli altri familiari della ragazza, tra cut *M S* , avevano mentito alle Autorità sulla condotta di Q . S , La psicologa *F S* ha spiegato di avere solo cercato di preparare *A. S* all'eventualità di dovere uscire dalla struttura protetta in assenza di misure cautelari, lavorando con la stessa sul piano psicologico; conseguentemente la ragazza ha capito dai colloqui con la propria psicologa che la sorella *M* S aveva dato una versione dei fatti discordante con la sua.

Orbene, con riguardo agli esami delle persone offese resi nel corso dell'istruttoria dibattimentale (uniche prove che questo giudice è chiamato a valutare), non si è riscontrata alcuna violazione di divieti probatori previsti in via tassativa da legge ai sensi dell'art. 191 c.p.p., né tantomeno ipotesi di nullità e, pertanto, detti esami si ritengono utilizzabili ai fini probatori. In base ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi istruttori emersi all'esito del dibattimento, quanto accaduto nel corso delle indagini non ha neppure

inficiato, a parere di questo giudice, l'attendibilità delle due testi. *A S* ha, infatti, riferito in modo chiaro, estremamente particolareggiato e lineare delle condotte di violenza fisica e psicologica subite da lei, dalla madre e dalla sorella da parte del padre. La stessa ha ricostruito i fatti con una certa sofferenza emotiva, manifestatasi in diversi episodi di pianto durante il corso dell'esame, ma al contempo è stata estremamente lucida nel raccontare dei lunghi anni in cui è stata vittima di maltrattamenti da parte del padre, sapendo distinguere le varie fasi della condotta assunta da Q S , durante della vita familiare. *A S* ha più volte spiegato il ciclo degli eventi che, dopo anni di soprusi, l'ha portata a ribellarsi, fino a fuggire di casa e trascorrere diversi mesi in una casa rifugio: la gravidanza, nata da una relazione clandestina con un ragazzo diverso dal fidanzato e portata a termine in segreto, nonché l'imminente matrimonio indesiderato. Tali accadimenti avevano ridotto *A* 5 all'estremo delle sue forze fisiche (con perdita di diversi chili) e psicologiche (con pensieri suicida) e reso la ragazza tanto disperata da portarla a ribellarsi, mossa da uno spirito di sopravvivenza. La teste ha sotto lineato più volte che la decisione di denunciare il padre per i maltrattamenti subiti non era legata alla sua necessità di sottrarsi al matrimonio programmato dalla famiglia, quanto alla volontà della giovane donna di reagire ad un ambiente familiare basato su imposizioni patriarcali, tutelando anche la madre e la sorella, più deboli di lei. A , come da lei stessa dichiarato, una volta fuggita da casa, avrebbe potuto lasciarsi la sofferenza alle spalle e non denunciare il padre, ma aveva dovuto farlo, perché lo riteneva necessario per la sicurezza degli altri membri della sua famiglia. *A S* si è dimostrata una ragazza dal carattere scontroso e ribelle, così come confermato da lei stessa e dalla maggior parte dei testi, ma di certo non è apparsa come una persona mossa dall'intento vendicativo nei confronti del padre Q S : anzi, la ragazza ha parlato anche bene del genitore, sottolineando che era un grande lavoratore, che non aveva mai fatto mancare nulla alla sua famiglia e che teneva all'istruzione delle figlie; la stessa, fortemente commossa, ha più volte manifestato il suo grande dispiacere nel trovarsi a testimoniare contro il padre, consapevole del fatto che era suo dovere farlo per fargli comprendere i suoi sbagli. Quanto dichiarato da JS ha trovato piena conferma nella testimonianza di numerosi testi, *in primis* in quella della sorella minore *MS*. Quest'ultima è risultata attendibile, in quanto anche lei ha riferito delle vicende della famiglia in modo assolutamente chiaro, lineare con dovizia di particolari, ammettendo che il padre non la trattava come la madre e la sorella, perché lei era più calma e non metteva in discussione l'autorità del genitore; la ragazza comunque aveva subito vari atti di violenza psicologica, come le restrizioni

sull'abbigliamento e sul l'uscire, i gesti di sputo e i rimproveri denigratori. La difesa ha fortemente messo in dubbio 1'attendibilità della teste, contestando in udienza che la stessa nel corso delle sommarie informazioni del settembre 2018, aveva dato una versione totalmente diversa dei fatti, screditando la sorella: sennonché, *M S* ha spiegato, in modo del tutto convincente, che all'inizio lei aveva fornito alle Autorità una versione dei fatti divergente da quella riferita in seguito e ne! corso del dibattimento, semplicemente perché il padre, dopo la fuga dì A , aveva interrotto le condotte maltrattanti, lasciandola più libera; tuttavia poi Q S aveva ripreso a esercitare un iper controllo sulla figlia e vi era stato un episodio in cui lui le aveva sputato in faccia e tirato i capelli, quindi la teste aveva deciso di raccontare la verità.

La giustificazione fornita da AS sulla discordanza della versione dei fatti da lei data in udienza rispetto a quella resa dalla stessa nel corso delle indagini è verosimile e del tutto coerente con la reazione di una ragazza, vittima da anni di soprusi da parte del padre, spaventata e inizialmente anche arrabbiata con la sorella più grande, da cui si era sentita abbandonata e lasciata sola.

Come già anticipato, del tutto priva di fondamento è la tesi difensiva secondo cui *A e M 8* sarebbero inattendibili, perché la prima avrebbe indotto la sorella a cambiare la versione fornita nel corso delle Indagini, una volta saputo che inizialmente M aveva mentito. Orbene, all'esito dell'istruttoria è stato provato, contrariamente, che *M 8* aveva chiesto un aiuto alla sorella tramite un messaggio, proprio perché il padre aveva ripreso la condotta maltrattante, e che le due sorelle avevano quindi parlato telefonicamente (chiamata peraltro registrata); ha lasciato M libera di decidere, fornendole solo gli strumenti per denunciare le condotte del padre. Dopo la telefonata, le sorelle si sono continuate a sentire, senza più parlare però della situazione familiare e le comunicazioni hanno continuato ad essere monitorate dal centro anti-violenza. In altre parole, è stato accertato che AS, disorientata e bisognosa di aiuto, si sia fatta aiutare dalla sorella e dall'avv. V (che poi è diventato suo difensore di parte civile) nel compiere il difficile atto di denunciare le condotte paterne, compito reso ancora più complesso dal dovere smentire quanto già da lei riferito.

Ad ogni modo, escludendo le speculazioni complottistiche aleggiate dalla difesa, gli eventi accertati che hanno portato *M* S a cambiare la versione dei fatti, non privano per nulla di credibilità il racconto fornito dalla teste in sede dibattimentale, peraltro a fronte di ulteriori elementi probatori che corroborano la tesi accusatoria, di seguito esposti.

Il comportamento assunto in udienza dalla terza persona offesa *M S* è un ulteriore elemento che depone a favore delia credibilità del racconto delle sue figlie: la donna, descritta da molti testi come una persona debole e fragile, non ha voluto rispondere alle domande specifiche che le venivano rivolte nel corso del suo esame, mostrando un atteggiamento evasivo. La stessa si è limitata genericamente a dire che il marito era buono e che aveva educato le figlie, ostinandosi a ripetere, in risposta a domande dirette sulla condotta dell'imputato, che tutti possono sbagliare nella vita ("7o *ripeto che non voglio mai questa situazione, voglio che la mia famiglia torni come prima e basta, tutti sbagliamo nella vita, non ho niente da dire, non niente..."').* Atteggiamento della donna che ha chiaramente tradito la sua volontà di proteggere Q S , sminuendo la sua condotta, senza spingersi, tuttavia, ad accusare le figlie di avere dichiarato il falso; il comportamento della teste è pienamente coerente con quello di una donna vittima da anni di un marito autoritario, soggiogala e, probabilmente convinta per influenze culturali, che se l'uomo di casa si prende cura della famiglia dal punto di vista economico, è giusto che le donne adempiano ai propri doveri di moglie e figlie devote.

Il racconto delle due persone offese ha trovato numerose conferme nelle dichiarazioni rese da altri testi, in particolare, da *M S , E S , F S , F T e M R* . Nella specie, la zia *E 8* e la figlia *M S* (cugina delle sorelle S) hanno, infatti, confermato perfettamente il clima autoritario che vigeva nella famiglia di Q S e, in generale, la mentalità maschilista e patriarcale dell'intera famiglia: entrambe hanno assistito personalmente a episodi di aggressioni verbali da parte dell'imputato nei confronti della moglie e delle figlie (più piccole), senza avere mai visto atti di violenza fisica ai loro danni, che però erano stati raccontati dalla nipote *A S* e, alla cugina, anche da *M S* .

La zia e la cugina hanno, inoltre, confermato le restrizioni riguardo al vestiario e alla libertà nelle uscite delle sorelle S . Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle due testi che, anzi, sono apparse spaventate di potere riferire "qualcosa di non gradito" ai parenti dell'imputato, memori di un trascorso burrascoso durante la separazione di *E 8* dal fratello di Q S $_{L}$; sarebbe stato

pertanto nell'interesse di entrambe fornire dichiarazioni neutrali, così da non esporsi a ripercussioni. Le stesse hanno invece raccontato quanto era a loro conoscenza, apparendo credibili e prive di sentimenti di inimicizia verso Q S , del quale hanno persino riconosciuto alcuni meriti.

Le dichiarazioni della persona offesa AS trovano altresì conferma nelle deposizioni di A *T* , in servizio presso il centro antiviolenza " di

che hanno assistito la ragazza nel percorso da lei intrapreso nella casa rifugio e hanno avuto diversi colloqui con la stessa: la persona offesa ha riferito loro degli anni di maltrattamenti subiti dalle donne della sua famiglia (ad esclusione della sorella A), ivi inclusi episodi specifici di violenza. Peraltro, la permanenza di *A* , durata mesi, presso una casa rifugio a indirizzo protetto, seguendo un percorso con assistenza di tipo psicologico, avvalora ancor di più la credibilità della ricostruzione dei fatti da lei resa; la giovane donna avrebbe potuto ricostruirsi una vita autonomamente, come le era stato riferito anche dalle psicologhe.

Quanto alle deposizioni delle sorelle F , tutte e tre le testi, amiche di infanzia delle sorelle S , hanno confermato che Q S era un padre rigido e che le figlie avevano restrizioni per uscire e per indossare abiti succinti.

Ai plurimi elementi a carico dell'imputato, dalla inequivocabile valenza probatoria, già di per sé più che sufficienti per ritenere accertata la responsabilità penale dello stesso, si aggiungono le prove documentali della parte civile: sia le registrazioni, in particolar modo quelle del 12.7J7, sia la copia del messaggio ricevuto da A dalla sorella M " *("vuoi farci ammazzare tutti?* poco dopo che lei se ne era andata via di casa, sono infatti una ulteriore conferma del dichiarato delle persone offese. Nelle registrazioni del 12.7.17 le due sorelle parlano più volte delle violenze subite da parte del padre, discutendo con la madre e la sorella maggiore A

Ciò detto, la ricostruzione dei fatti, ricavabile dai molteplici elementi probatori analizzati, non è stata smentita da 1e prove a discarico nei confronti de 1T i m putato. In particolare, la teste *A S* ha smentito quanto riferito dalle sorelle, in merito ai maltrattamenti e alle costrizioni da loro subite; al contempo, però, la stessa ha descritto il padre come una persona severa, cresciuto con una mentalità diversa e maschilista e ha confermato l'ossessione del genitore sul fatto che tutto in casa doveva essere perfetto, quando venivano i parenti in visita. La teste ha più volte manifestato approvazione per le idee del padre, ritenendo corretto che A fosse stata più volte sgridata, anche con l'epiteto di "puttana",

perché la stessa si vestiva in modo troppo appariscente; da quello che A ha riferito sul matrimonio proprio e di A è emerso, altresì, come la donna sia perfettamente aderente alle logiche patriarcali della famiglia S Ciò detto, le dichiarazioni di *A S* non possono ritenersi attendibili, essendo emerso il chiaro intento della donna di sminuire le condotte paterne, a tutela dell'intera famiglia» ridimensionando sicuramente ciò che accadeva in casa, senza spingersi nel testimoniare il falso.

Si sottolinea, peraltro, che la teste non è mai stata vittima di maltrattamenti, come riferito sempre da *A e M S* , essendo sempre riuscita a porsi con il padre in modo tale da garantirsi più libertà e autonomia; in molti degli episodi raccontati dalle sorelle, inoltre, la stessa non era presente, avendo cessato di vivere con la famiglia dal 2013.

Le testimonianze dì F *B , G C , G e M D* si ritengono irrilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti: tutti i testi hanno tenuto a ribadire che l'imputato era un brav'uomo e un gran lavoratore e che avevano sempre avuto l'impressione che la famiglia S fosse una famiglia normale. Sennonché, la circostanza che i vicini di casa non abbiano mai assistito a episodi di violenza fisica o verbale o visto segni di percosse sulle donne della famiglia S è del tutto coerente con le dinamiche dei maltrattamenti raccontati dalle persone offese: le condotte del padre avvenivano sempre all'interno del nucleo familiare, spesso in camera da letto dei genitori e tutt'al più alla presenza dei parenti albanesi. Le ragazze non hanno mai parlato dei loro problemi con nessuno, né con le amiche né con i vicini di casa, condotta più che comprensibile in giovani donne che non avevano ancora deciso di ammettere ciò che accadeva in famiglia e di denunciare il padre* Z stessa ha detto che si vergognava di quello che avveniva nella sua famiglia e per questo non lo aveva mai raccontato all'esterno* Di contro, *A e M S* si erano già confidate con persone interne alla famiglia (la zia e la cugina), anche prima di avere il coraggio di rendere pubblica all'esterno la condotta del genitore.

D'altra parte è tipico delle persone, vittime dt anni di maltrattamenti fisici e psicologici, assumere un atteggiamento di vergogna e di rifiuto dei soprusi subiti da parte del familiare, che le porta a crearsi dei meccanismi di sopravvivenza per far diminuire le condotte maltrattanti, sopportandole quando accadono. A ciò, si aggiunge che nel caso di specie si è in presenza di un'intera famiglia paterna, in cui, per retaggi culturali, la normalità è vivere in sistemi patriarcali, in cui la donna deve obbedire al marito/padre, mentre quest'ultimo ha il dovere di pensare ai fabbisogni della famiglia. È del tutto verosimile che tutte e tre le persone offese, come d'altra parte è emerso nel corso dell'istruttoria, erano terrorizzate di reagire e ribellarsi a ciò che avveniva nella loro famiglia, temendo conseguenze peggiori.

Ancora, la circostanza per la quale nessuno ha mai visto segni di percosse sulle tre persone offese è coerente con il tipo di atti di violenza fisica realizzata dal padre contro e M e con la minore frequenza con cui tale violenza avveniva, rispetto ai maltrattamenti di tipo psichico e denigratorio, come gli sputi in faccia, i comandi e le offese*

Infine, l'imputato nel corso del proprio esame, seppure mostrandosi sinceramente addolorato per l'intera vicenda, ha reso delle dichiarazioni poco credibili, palesemente dirette a sminuire la propria condotta, cercando dì giustificare ì propri comportamenti e di ridimensionare la portata dei fatti, Se da un lato, lo stesso ha negato la condotta maltrattante, dall'altro lato ha finito per ammettere alcuni atteggiamenti, come il richiamare le figlie se non si comportavano adeguatamente alla presenza dei parenti, lo zittire la moglie quando lui rimproverava la figlia, il volere che le figlie si vestissero in un certo modo.

In conclusione, alla luce delle considerazioni illustrate, devono ritenersi accertati al dì là di ogni ragionevole dubbio i fatti contestati all'odierno imputato.

3. Valutazioni in diritto e commisurazione della pena

In punto di diritto, risultano integrati i reati contestati a Q S : è stato, infatti, accertato che lo stesso ha perpetrato per anni e anni condotte maltrattanti di violenza fisica e, prevalentemente, psicologica (offese, minacce, comandi e sputi in faccia) nei confronti della moglie M Se delle figlie *A* e M S ; le prime due persone offese, in particolar modo, sono state vittima di numerosi episodi di violenza fisica, mentre la figlia minore ha subito nella maggior parte dei casi, ma non solo, un maltrattamento di tipo psicologico. Entrambe le sorelle sono state vittima di restrizioni alla propria libertà, non potendo uscire liberamente di casa e, potendolo fare, solo a seguito di sotterfugi, a causa dell'eccessivo controllo da parte del padre; atteggiamento severo e autoritario del genitore che riguardava anche la scelta dei lavori che potevano fare le figlie e degli abiti da indossare.

Condotte poste in essere da parte di Q S nell'ambito di un clima familiare improntato ad un sistema patriarcale, in cui la donna doveva attenersi a determinate tipi di comportamenti, soprattutto alla presenza degli altri componenti della famiglia (come zii e genitori) e non doveva intromettersi nelle questioni che riguardano gli uomini. Un sistema familiare nel quale, se la donna sbagliava, poteva essere richiamata dall'uomo di casa, anche con aggressioni verbali e fisiche. Coerente con tale sistema è la prassi di cercare di fare sposare le figlie tramite matrimoni "combinati", esperienza vissuta dalla stessa *A* S. Se da un lato la stessa, inizialmente, era apparsa accondiscendente a tale modus operandi (avendo chiesto

alla cugina di presentargli qualcuno), cercando di omologarsi ad un sistema che aveva da sempre rifiutato, dall'altro lato la ragazza successivamente aveva più volte espresso la volontà di non volersi più sposare, pur non trovando il coraggio di dirlo al padre per paura. *A* ha cercato di accettare il suo destino, fingendo per mesi con il genitore, trovandosi già in estrema difficoltà a causa di una gravidanza non voluta, nata da una relazione clandestina. La circostanza che *A* ha "usato", come dalla stessa ammesso apertamente, il suo fidanzamento con ' 'l per godere di una libertà mai avuta, dimostra ancor di più la presenza di restrizioni da parte del padre nella vita privata delle figlie, tali da indurre quest'ultime a creare espedienti, finanche fidanzamenti non voluti, per ottenere autonomia.

Quanto alla **durata delle condotte maltrattanti è** emerso che le stesse sono iniziate fin dall'infanzia delle figlie e protrattesi senza interruzione fino a quando A S non è scappata di casa, momento a partire dal quale Q S ha assunto inizialmente un atteggiamento diverso con la moglie e la figlia minore, per poi riprendere con offese e insulti sino all'emissione della misura cautelare. Entrambe le figlie hanno specificato che la violenza di tipo fisico era diminuita quando la famiglia si era trasferita a *(A S* in relazione a quel periodo racconta comunque di un episodio di violenza, di una volta in cui il padre aveva tentato di "portarla in camera" e di un episodio in cui era stata offesa e denigrata), per poi cessare con il fidanzamento di A ; di contro il padre ha sempre continuato a perpetrare la violenza di tipo psicologico ai danni delle persone offese, con imposizioni, insulti e comandi.

Non trova accoglimento la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stato contestato all'imputato solo la condotta da lui posta in essere dal 2014 in poi, momento in cui la famiglia si era trasferita a

da , in considerazione del fatto che nel capo di imputazione sarebbe indicato in calce *"Commesso a , in permanenza sino al 02/08/201 T*

Sennonché, nel capo di imputazione viene chiaramente indicato in fatto che la condotta maltrattante contestata all'imputato era iniziata sin da quando A S aveva 6 anni, includendo e descrivendo anche tutte le condotte avvenute quando la famiglia viveva a

La mancata indicazione nella descrizione del fatto di reato dell'espressione "in " o, anche solamente "e altrove", seppure rappresenti un'imprecisione, di certo non si è tradotta in una violazione del diritto di difesa dell'imputato, considerato peraltro che tutta l'istruttoria ha riguardato anche il periodo di tempo precedente al 2014, quando la famiglia S viveva a , essendo sempre stati accertati i fatti nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. La

documentazione depositata dalla difesa per provare il momento in cui la famiglia si era trasferita da a si è ritenuta quindi irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti.

Il reato di cui all'art. 610 c.p. può dirsi assorbito nel più grave reato ai sensi dell'art. 572 c.p., considerato che le limitazioni alla libertà nella vita privata delle persone offese rientrano nel tipo di condotte maltrattanti poste in essere da Q S nei confronti dei familiari (cfr. Cass. pen. Sez. V Sent., 14/05/2010, n. 22790 (rv. 247521).

Risulta integrata la circostanza aggravante contestata ex art. 61 co. 1 n. 11 quinquies c.p., considerato che molte condotte maltrattanti sono state commesse ai danni dì A e M S quando erano minori di età e, alcune, quando la prima era in gravidanza.

Ricorrono Ì presupposti per ritenere sussistenti le **circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 -bis c.p.,** in considerazione dell'assenza di precedenti a carico di Q S e della condotta dallo stesso tenuta, non solo nel corso del processo, ma anche durante l'efficacia della misura cautelare, avendo egli sempre rispettato le prescrizioni impostegli.

All'esito del bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p., dette circostanze attenuanti si valutano prevalenti sulla contestata aggravante.

Venendo alla **commisurazione della pena,** valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di <u>anni 1 mesi 6 di reclusione</u>, così determinata:

- Pena base, già valutata la continuazione interna (trattandosi di reato ai danni di tre persone offese), rimanendo a ridosso del minimo edittale tenuto conto della ridotta capacità a delinquere del reo: anni 2 e mesi 3 di reclusione;
- Ridotta ai sensi dell'art. 62 bis c.p.: anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Richiamata l'incensuratezza dell'imputato possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, sussistendo gli elementi per un giudizio di prognosi favorevole sulla futura astensione da parte di Q S dalla commissione di nuovi reati: il comportamento tenuto dallo stesso successivamente ai fatti contestati, dimostra pentimento per la condotta posta in essere.

Ai sensi dell'art. 300 co. 3 c.p.p. va dichiarata la cessazione di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentate, emessa con ordinanza del G.I.P, del Tribunale di Pavia in data 2 maggio 2018,

Venendo alle richieste formulate dalle parti civili *A e M S* , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno derivante da reato, ai sensi dell'art 185 cp.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente, in capo a ciascuna delle parti civili,
I maltrattamenti dalle stesse patiti hanno certamente comportato la compromissione della vita di relazione e dell'autostima delle ragazze. Le due parti civili, fin dalla giovane età, hanno subito denigrazioni, violenze fisiche e psicologiche, nonché assistito a condotte dello stesso genere commesse ai danni della madre, circostanza che certamente le ha segnate e condizionate nella loro vita privata, *A S* , peraltro, è arrivata ad un punto di sofferenza emotiva e di disagio tale da sentirsi costretta a chiedere aiuto ad un centro anti-violenza e seguire un percorso di mesi in una casa rifugio, con supporto di tipo psicologico, per riprendere in mano la propria vita,
Richiamato quanto sin qui considerato, tenuto conto della richiesta di parte civile, il danno si quantifica in via definitiva ed equitativa in complessivi euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascuna parte civile).
C S deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette partì civili per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1 *600,00 oltre IVA e CPA come per legge, da versarsi allo Stato anticipatane.
Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di ulteriori processi con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, si fissa in 90 giorni il termine per 11 deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

C S colpevole dei reati a lui ascritti, assorbito il reato ai sensi dell'art. 610 c.p. nel reato di cui all'art. 572 c.p., e, ritenuta la continuazione interna, concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante lo

CONDANNA

alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
Visti gli art. 163 ss e 175 c.p.p.

CONCEDE

il beneficio della sospensione della pena e la non menzione della stessa nel casellario giudiziario Visto l'art. 300 co. 3 c.p.p.

DICHIARA

la cessazione di efficacia della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento alle persone offese disposta con ordinanza emessa da G.I.P, presso il Tribunale di Pavia del 2 maggio 2018.

Visti gli artt. 538 ss epp

CONDANNA

(S al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite A e M' S i, da liquidarsi in via definitiva ed equitativa in totali euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascuna parte civile).

CONDANNA

C f alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 oltre IVA e CPA come per legge, da versarsi allo Stato anticipatane.

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

MANDA

Alla cancelleria per quanto di competenza.

Pavia 8.7.19

N.
Reg.
Sent.
1246/1
9
Data del Deposito:

Data di irrevocabilità:

N Reg. Esec.

N C. P.
Redatta scheda il

TRIBUNALE DI PAVIA

SENTENZA
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Pavia - Sezione penale - nelle persone dei giudici:

- Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI - Presidente;
- Dott.ssa Elisa CENTORJE - Giudice;
- Dott. Vincenzo GIORDANO - Giudice est.

alla pubblica udienza del 11/07/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

L **R** , n. a , presso lo studio ;

libero, presente.

il 1984, dom.to in , alla Via del difensore di fiducia Avv.

IMPUTATO:

a. Del reato p. e p. dagli arti. 572 c.p., poiché maltrattava la convivente L C

sottoponendola con abitualità ad alti di violenza psichica e fisica, ingiuriandola pesantemente con frasi del tipo: "puttana, troia, mi fai schifo, senza di me non vai da nessuna parte", minacciando più volle di suicidarsi puntandosi coltelli alla gola per costringere L C [1] a non lasciarlo, controllando morbosamente le telefonate tra

L C ed il suo ex compagno padre di suo figlio A , costringendola in

alcune occasioni a rapporti sessuali non voluti come da capo sub B). rendendo così intollerabile la convivenza.

-con recidiva infraquinquennale

Fatto commesso in dal mese di gennaio 2013 a maggio 2013

b. Del reato p. e p. dagli arti. 81, 609 bis c.p., poiché, con una pluralità di atti esecutivi di un

medesimo disegno criminoso, costringeva con violenza L. C a subire rapporti

sessuali. Nella specie la buttava sul letto, si posizionava sopra di lei, le bloccava le braccia e la costringeva a subire il rapporto sessuali penetrativo.

- *con recidiva infraquinquennale*

Fatto commesso in tra gennaio ed aprile 2013.

c. Del reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. poiché, con condotte reiterate, molestava la ex

convivente L C telefonandole ogni giorno, presentandosi sotto casa della

madre, sotto casa dell'ex convivente, mandandole sms, telefonando anche a Gì

L (convivente della madre della persona offesa), in continuazione, anche di notte, così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia.

- *con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di una persona con cui il colpevole è stato legato da relazione affettiva*
- *con recidiva infraquinquennale*

Fatto commesso in e da maggio 2013 a gennaio 2014

Conclusioni delle parti:

// P. M. conclude e chiede:

anni cinque di reclusione

Il difensore di parte civile deposita conclusioni scritte e nota spese.

La Difesa conclude e chiede: assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; in subordine assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. II c.p.p.; in estremo subordine, riconoscimento dell'ipotesi lieve rispetto al capo B, concessione dei benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 15/12/2016 il GUP in sede rinviava a giudizio L R per i delitti specificati in epigrafe.

All'udienza del 23/3/2017, il difensore dell'imputato dichiarava di aderire all'astensione proclamata dalle Camere Penali, motivo per il quale il Collegio, previa sospensione dei termini di prescrizione (dal 23/3/2017 al 11/5/2017, per un totale di 48 giorni), disponeva il rinvio del procedimento.

All'udienza dell') 1/5/2017, celebrata in presenza dell'imputato, in assenza di questioni preliminari, previa lettura del capo di imputazione, il Collegio dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove, così come richieste dalle parti.

Dopo un lungo rinvio dovuto al mutamento della composizione del Collegio, all'udienza del 16/5/2019, rinnovata l'apertura del dibattimento, si assumevano le deposizioni di L

Cinzia, C : M . N. , G L , C R , A A ,

S N i. P C i.

All’udienza del 30/5/2019 si assumeva la deposizione del teste FA e l’imputato rendeva il proprio esame.
Infine, all’odierna udienza si assumeva, ex art. 507 c,p.p., la deposizione del teste C S
IV . All’esito, il Collegio dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e, dati per letti gli atti utilizzabili, le parti discutevano il processo e rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Le dichiarazioni rese da L C

Nel merito, ai fini di un’efficace ricostruzione delle risultanze processuali, appare opportuno, in via preliminare, illustrare compiutamente le dichiarazioni rese dalla p.o., costituitasi parte civile.
Nel corso del suo esame dibattimentale L . ricostruiva, seppur ormai a distanza di molti anni dal fatto - quindi con inevitabili lacune colmate attraverso l’utilizzo delle contestazioni in aiuto alla memoria - la genesi del suo rapporto sentimentale con l’imputato e le loro abitudini di vita.
La loro relazione, infatti, è nata in modo fulmineo, a seguito di una conoscenza sorta sul luogo di lavoro, nell’estate del 2012, quando ancora la persona offesa conviveva con il suo precedente compagno.

Dopo poco L interrompeva la sua precedente relazione per intraprendere un rapporto sentimentale con l'imputato, in un climax crescente di intensità emotiva. Ed infatti, poco dopo l'inizio della loro relazione, e della relativa convivenza, la L $_t$ restava incinta - gravidanza valutata a rischio - ed i fatti di cui ai primi due capi di imputazione si riferiscono proprio al periodo temporale in cui la p.o. era incinta di appena di quattro mesi.

Poco dopo T inizio della loro relazione, tuttavia, emergeva in modo preponderante il carattere geloso ed ossessivo dell'imputato, che era solito chiamare continuamente - *"'anche 15-20 volle al giorno"* la L , i per controllare i suoi spostamenti ed, in generale, le sue abitudini di vita.

In più occasioni, secondo il narrato della p.o., inaspettatamente si trovava l'imputato nei luoghi più insoliti, circostanza che la lasciava desumere un pedinamento costante, anche quando, ad esempio, lei accompagnava il figlio nato dalla precedente relazione al parco di

Tali atteggiamenti avevano creato un ambiente intimidatorio rispetto alla L , i, la quale subiva emotivamente e psicologicamente lo stato dei fatti. Ed appunto, oltre ai comportamenti descritti, nell'ambito della loro relazione, L i F dimostrava in modo ossessivo la sua gelosia, minacciando di suicidarsi con un coltello vicino alla finestra di casa se fosse stato lasciato dalla L , , come avveniva in più occasioni.

Inoltre, era solito rivolgersi in modo aggressivo nei confronti della L . etichettandola con epiteti ingiuriosi quali *"troia", "sei una stronzo" e "puttana",* sovente anche spingendola, in presenza del figlio, ed insensibile allo stato di gravidanza in cui comunque lei versava.

La situazione era talmente degenerata che la L , preferiva restare le giornate al letto e, quando doveva uscire, chiedeva il permesso all'imputato, che spesso glielo negava; inoltre, aveva iniziato ad assumere psicofarmaci per gestire l'ansia ed a frequentare uno psicologo.

L’imputato aveva, inoltre, un atteggiamento di chiusura verso il mondo familiare della sua compagna. Ed infatti, spesso le impediva di frequentare i suoi genitori, ed anche in loro presenza assumeva una espressione intimidatoria. Inoltre, era molto geloso del suo ex compagno ed è capitato che si sia rivolto in modo minaccioso anche nei suoi confronti.
In merito alle violenze sessuali denunciate, la persona offesa ha riferito come, ovviamente, la condizione assunta dalla loro relazione le aveva causato una forte chiusura emotiva e fisica nei confronti dell’imputato, in correlazione allo stato di perenne timore in cui versava.
Proprio per questo sua condizione, rifiutava - in particolare nel periodo tra gennaio e marzo 2013 - di intrattenere rapporti sessuali con l’imputato, il quale non accettava questo suo rifiuto, e la costringeva a subire atti sessuali, nonostante lei sovente piangesse durante il rapporto.
In particolare, secondo il narrato della p.o., offerto anche grazie anche alle contestazioni operate dal PM, più volte sarebbe stata spintonata sul letto, costretta con la violenza a togliere gli slip, dopo/: he l’imputato le bloccava i polsi sopra la testa, e subire così una penetrazione completa, a cui lei decideva di non ribellarsi più per non subire la reazione aggressiva dell’imputato.
In un’occasione specifica, viepiù, il figlio della L , di appena un anno, gattonando entrava nella stanza ove l’imputato stava costringendo la compagna a subire un rapporto sessuale, e ciononostante non arrestava la sua violenza, disinteressandosi della presenza del minore.
La fine della loro relazione è legata ad altra vicenda di rilevanza penale - oggetto di un diverso processo penale, la cui sentenza conclusiva è stata depositata nel corso del dibattimento -, ove il L F ....i si è reso responsabile di una truffa nei confronti della L , per averle fatto firmare attraverso raggiri e artifici un finanziamento passivo da più di diecimila euro.

In seguito alla scoperta di questo episodio, su decisione dello stesso L F , la relazione si interrompeva nell'aprile del 2013.
Nonostante i maltrattamenti e le violenze subite, la L ha cercato, nei mesi successivi, anche in conseguenza della nascita del figlio che aspettava dal L F , di mantenere una relazione civile con l'imputato.
La p.o. ha riferito, infatti, di aver visto una volta il L F quando era agli arresti domiciliari presso la residenza della madre, ed una ulteriore volta quando l'imputato era detenuto presso la Comunità per tossicodipendenti, senza, tuttavia, specificare l'oggetto dei loro incontri.
Inoltre, anche per consentire a suo figlio di avere comunque un nucleo familiare, ha permesso che la mamma dell'imputato intrattenesse un rapporto con il nipote, motivo per il quale delle volte si è recata presso la sua abitazione.
Dopo un breve periodo, tuttavia, anche i rapporti con la madre dell'imputato si arrestavano.
In merito alla denuncia di stalking, la L ha ribadito come già durante il rapporto sentimentale l'imputato era solito chiamarla diverse volte al giorno, incutendole timore ed ansia. In seguito alla fine del rapporto, diverse volte l'imputato ha telefonato a lei ed ai suoi familiari per cercarla e per tentare di vedere il figlio appena nato.
Infine, la L ha riferito che un'automobile Alfa Romeo 147, alla guida un soggetto di sesso maschile apparentemente somigliante all'imputato, si recava nei dintorni del suo luogo di lavoro, circostanze che comunque le incuteva un certo timore, motivo per il quale tentava in ogni modo di evitare quella autovettura.

2. <u>Le dichiarazioni rese dai familiari della p.o.</u>

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono state raccolte le dichiarazioni della madre della persona offesa, C : M N , e del suo compagno, GL:.

La C ha riferito come, fin da quando l'ha conosciuto, non ha mai particolarmente
apprezzato la figura dell'imputato, soprattutto per il modo in cui gestiva il rapporto con sua figlia.
Ed infatti, dall'inizio della loro relazione - osteggiata dai genitori di lei per il modo in cui è nata, avendo causato la fine del rapporto il precedente compagno della L , padre di suo figlio di appena un anno - i rapporti con la figlia erano molto diminuiti e lei, progressivamente, deteriorava nell'aspetto fisico ed estetico *("Era come una zingara").*
Le rare volte in cui i due si recavano a pranzo dai genitori della L con molta difficoltà si creava un clima colloquiale, poiché la p.o. versava in uno stato quasi di timore a parlare e non si allontanava mai dal L,, F i, come se avesse paura delle sue reazioni.
Dopo poco, quindi, i rapporti tra madre e figlia peggioravano ulteriormente, non ricevendo la C mai una telefonata dalla figlia e le poche occasioni di incontro avvenivano sempre in presenza di LJ F L
11 giorno in cui terminava la relazione tra la figlia e l'imputato, la C veniva chiamata dall'ex compagno della figlia, il quale l'avvertiva dell'accaduto e la invitava a raccogliere la figlia che era stata abbandonata nella casa di
Per questo motivo, la madre accoglieva la figlia in casa, venendo a conoscenza soltanto allora dello stato reale dei fatti e della truffa subita. La invitava, di conseguenza, a denunciare l'accaduto e le forniva assistenza morale e materiale, grazie anche al suo compagno, che provvedeva alle spese quotidiane della L i, riuscendole anche a trovare un lavoro ed una nuova sistemazione.
Nel periodo in cui ospitava la figlia, è accaduto più volte che abbia assistito a telefonate del Lu F L, e di averle anche ricevute, in cui l'imputato, in tono apparentemente minaccioso, riferiva di voler tornare a convivere con la L i,

anche per condividere il bambino appena nato. Capitava anche che il L lasciava delle lettere nella casella postale dell'abitazione della C
Una simile situazione perdurava fino al momento in cui la L ha cambiato abitazione, non avendo la C ricevuto più telefonate in quel momento.
La testimonianza di G i L , compagno della C; , ha sostanzialmente confermato il narrato della persona offesa e della madre, aggiungendo soltanto pochi particolari.
Ed invero, C • confermava l'avversione verso questa nuova relazione della L e verso l'imputato, avendo ricevuto anche cattive referenze sullo stesso dai suoi amici del paese. Confermava il progressivo decadimento dei rapporti tra madre e figlia, ed anche lo svolgimento dei fatti in concomitanza della cessazione del rapporto tra l'imputato e la persona offesa.
In merito alle telefonate ricevute. G • confermava di aver ricevuto qualche telefonata minacciosa del L . F i, riferendo, tuttavia, di non essere stato assolutamente intimorito dallo stesso, anche perché erano *"minacce stupide",* connesse più che altro alla fine della loro relazione. Riferiva, infine, di non aver mai assistito alle telefonate del L F verso la figlia della sua compagna, né di aver mai visto personalmente un litigio tra i due.
Rilevante è stata la testimonianza dell'ex compagno della persona offesa, C R , il quale ha riferito come, seppur senza mai superare una certa soglia di pericolosità, in due occasioni ha subito minacce dal L_. F , che lo hanno anche spinto a fare un esposto alla Procura nei suoi confronti, ricevendo per questo alcune telefonate minatorie.
In una prima occasione, all'inizio della relazione tra L F e la p.o., avendo accompagnato suo figlio a casa loro, il L F . si rivolse a lui in modo concitato e minaccioso, affermando *"Guarda, non avvicinarli a CL Lascia il bambino lì. Lei lo prende e allontanati".*

In un successivo incontro, avvenuto dopo la fine della relazione tra L F i e L , su richiesta di quest'ultima, accompagnava il figlio nato dalla loro relazione in un lido a R i, ed in quest'occasione l'imputato lo invitava a non avere relazioni con suo figlio, perché altrimenti gliela *'"avrebbe fatta pagare".*
Riferiva, infine, di aver ricevuto alcune telefonate dall'imputato, il quale lo invitava a non frequentare L e suo figlio.

3. <u>Le ulteriori risultanze istruttorie.</u>

All'udienza del 16/5/2019 sono state raccolte anche le dichiarazioni dei testi di lista della difesa.
In particolare, è stata sentita la madre dell'imputato, A A i, la quale non si è avvalsa della facoltà di non rispondere, benché ritualmente avvertita.
La testimonianza ha avuto ad oggetto particolarmente il periodo successivo alla fine della relazione tra l'imputato e la persona offesa.
La A ha riferito, infatti, di aver mantenuto un rapporto con la L , fino a quando S , il figlio nato dalla relazione con il figlio, ha compiuto 18 mesi.
Durante il periodo in cui l'imputato era detenuto agli arresti domiciliari presso la sua residenza, in particolare la settimana successiva al 17 giugno 2014, la A svolgeva un periodo di ferie in Puglia, mentre nella sua abitazione restava il figlio e sua madre. Proprio da quest'ultima veniva a sapere come proprio quella settimana la L fosse rimasta a dormire presso la sua abitazione con l'imputato, circostanza che le causava un forte turbamento, stante, comunque, la fine turbolenta del loro rapporto.
Inoltre, anche durante il periodo in cui il figlio era in Comunità, il tutor assegnato al L F , tale S i, la informava di una cena che sarebbe avvenuta tra suo figlio e L

In merito ai suoi rapporti personali con la L i, la madre dell'imputato riferiva come, per un certo periodo successivo alla nascita di S , hanno intrattenuto un rapporto civile, durante il

quale lei è stata anche invitata al battesimo del nipote - circostanza che causava notevole malcontento nella famiglia di L - e più volte ha avuto l'occasione di passare intere giornatE con il nipote.
Nella medesima udienza è stata raccolta la deposizione di S N ., ex compagno della A , il quale ha riferito come nell'aprile del 2014, dopo la fine della relazione tra la persona offesa e L i F i, quest'ultimo per un periodo si trasferiva presso la sua abitazione, ed è capitato più volte che la L venisse a trovare l'imputato.
Infine, veniva assunta la testimonianza di P C , attuale compagna del L F , la quale però ha riferito di non aver alcuna conoscenza dei fatti di cui ai capi di imputazione.
All'udienza del 30/5/2019 è stata ascoltata la nonna dell'imputato, F A, la quale ha riferito in merito esclusivamente alla circostanza della presunta settimana in cui la L; avrebbe dimorato presso l'abitazione della madre dell'imputato - ove questi era ristretto agli arresti domiciliari - nel giugno del 2014.
La *A* ha confermato tale circostanza, collocandola, tuttavia, nei primi giorni di giugno,
intorno al quattro o al cinque, e non al 17, come riferito, invece, con certezza dalla A
Infine, all'odierna udienza è stata assunta la testimonianza di C S M ' , tutor dell'imputato all'epoca del suo ricovero presso la Comunità per tossicodipendenti, convocato dal Tribunale ex art. 507 c.p.p., per verificare le circostanze riferite dai testi. Ed in effetti il teste confermava rincontro avvenuto in Comunità tra l'imputato e la persona offesa, datandolo, però, nel febbraio del 2015.

4. <u>La versione dell'imputato.</u>

Nell’udienza del 30/5/2019 l’imputato ha reso il suo, protestandosi innocente e fornendo una ricostruzione della dinamica dei fatti parzialmente alternativa.

Dopo aver ricostruito la genesi del rapporto sentimentale con la L, confermando quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, l’imputato si è soffermato sull’evolversi della relazione.

A un iniziale idillio emotivo, è corrisposto un progressivo deteriorarsi del rapporto, in corrispondenza di un periodo difficile della vita dell’imputato, sfociato nell’abuso di sostanze stupefacenti e nel vizio del gioco di azzardo, cui è conseguito l’assurda truffa a danno della sua ex compagna.

Pertanto, l’imputato ha confermato una fase terminale del loro rapporto turbolenta, caratterizzata da scontri verbali e. forse, una sua eccessiva aggressività. Ha negato, tuttavia, di aver mai adoperato violenza nei confronti della L i, né tantomeno di averla mai costretta a subire un rapporto sessuale, anzi quello era forse l’aspetto del loro rapporto che, paradossalmente, era contraddistinto da una maggiore serenità.

L’imputato confermava, a precisa domanda, un suo carattere particolarmente geloso, soprattutto avverso l’ex compagno della L , anche perché la sua famiglia avversava la loro relazione e spingeva per un ritorno della L con il suo ex compagno.

In merito alla fase successiva alla rottura del rapporto, l’imputato ha descritto un periodo contrassegnato da una notevole confusione, in cui la L *"appariva e scompariva"* , in cui vi sono state diverse frizioni in merito alla gestione della responsabilità genitoriale.

Confermava rincontro avvenuto in comunità e la settimana trascorsa nell’abitazione della madre mentre era agli arresti domiciliari. Confermava anche di aver inviato sms alla mamma della L . ed al suo compagno,

negando, tuttavia, un approccio minaccioso, riferendo, bensì, di un tentativo di rasserenare gli animi, anche al fine di vedere con serenità suo figlio.
Infine, sulla domanda in merito al motivo per il quale la persona offesa avrebbe denunciato i fatti di cui ai capi d'imputazione, l'imputato ha risposto affermando come tale avversione sia nata a seguito della deplorevole truffa consumata da lui nei suoi confronti - di cui si assumeva tutte le responsabilità e per la quale, al fine di ristorare il danno, avrebbe commesso una rapina, oggetto di una precedente condanna -, dalla quale sarebbe nata un vero e proprio accanimento della L e dei suoi familiari nei suoi confronti.

5. Sulla credibilità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o.

Tanto chiarito, occorre procedere al consueto vaglio di credibilità e di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. nel corso dell'incidente probatorio.
Come noto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte sostiene come la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni ; tuttavia, qualora la persona offesa si sia costituita anche parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. pen., Sez. I, sent. 29372/2010: Cass. S.U. n. 41461/2012).
E pertanto opportuno che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, basato sulla endiadi

orientativa della credibilità-attendibilità.

La Corte di Cassazione si è anche espressa sulla possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, ammettendola negli stretti limiti in cui il giudizio di inattendibilità riferito soltanto ad alcune circostanze non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante, ovvero non infici la plausibilità delle altre parti, ovvero deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata laddove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Cass. Pen., Sez. IV, n. 21886 del 17.5.2018, RV 272752-01).

Al riguardo, osserva il Collegio come non sia emerso alcun elemento suscettivo di inficiare la piena credibilità della predetta fonte dichiarativa, considerato, in particolare, la linearità del narrato ed i numerosi riscontri estrinseci emersi.

Le dichiarazioni della p.o. sono risultate del tutto attendibili, sotto il profilo intrinseco, in quanto precise, circostanziate, logicamente coerenti e cronologicamente dettagliate: la p.o., invero, ha illustrato in maniera chiara e consequenziale la genesi e la progressiva evoluzione del malsano rapporto che l'ha legata al prevenuto, rappresentando, inoltre, in modo specifico e circostanziato i singoli rapporti sessuali avuti con il medesimo.

La circostanza per la quale taluni particolari sono emersi soltanto a seguito delle contestazioni in aiuto alla memoria non inficia tale valutazione, in relazione sia alla distanza temporale dai fatti - ormai cinque anni - ed anche all'inevitabile imbarazzo che una simile testimonianza suscita, coinvolgendo anche profili strettamente sessuali.

Ma è soprattutto sul piano estrinseco che la piena attendibilità della narrazione della L appare indiscutibile, in quanto univocamente corroborata:

1. dalle risultanze delle dichiarazioni rese dai parenti della L che hanno fornito una versione dei fatti assolutamente compatibile con quella

offerta dalla p.o.;

2. dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale, pur negando gli addebiti, ha descritto uno sviluppo della loro relazione aderente a quello offerto dalla p.o., ammettendo la propria aggressività e gelosia

A ben vedere, d'altronde, l'unico profilo dell'imputazione che il L Fi i, nel corso del suo esame, ha recisamente contestato, è quello inerente il carattere violento e costrittivo delle relazioni sessuali avute con la L i, la quale, a suo dire, sarebbe stata invece sempre consenziente rispetto a tale genere di rapporti.

Sul punto, mette conto svolgere alcune considerazioni.

Nel contesto della sua deposizione la L ha chiaramente e reiteratamente illustrato come tutte le relazioni sessuali avute, in quel periodo, con il prevenuto siano avvenute senza il suo consenso, ed anzi, a fronte di una sua espressa contrarietà, chiaramente manifestata all'imputato. il quale, proprio per vincere le resistenze della p.o., ha tentato costantemente di rassicurarla dicendole che *"non doveva farlo arrabbiare ",* salvo poi, in preda all'impeto libidinoso del momento, forzarla propriamente da un punto di vista fisico bloccandole le mani e disinteressandosi dell'eventuale presenza del figlio minore della L i.

Ebbene, tale ricostruzione appare, a giudizio del Collegio, assolutamente verosimile, sia da un punto di vista logico che di comune esperienza, essendo del tutto naturale che, in una fase turbolenta e terminale del rapporto, caratterizzata sovente da aggressività fisica e verbale, tale violenza si perpetui anche in ambito sessuale, ove difficilmente si riesce ad accettare come la propria compagna non voglia più intrattenere rapporti di quel tipo.

Tale versione, inoltre, risulta coerente con le sensazioni e gli stati d'animo che la L ha riferito provare all'esito dei rapporti (paura, nervosismo,

tensione), assolutamente verosimili e naturali per una donna sopraffatta dal suo compagno.

Quanto invece, alla tesi sostenuta dal L F i, secondo cui i rapporti in contestazione sarebbero stati pienamente consenzienti, la stessa appare ben poco credibile:

- innanzitutto, in quanto proveniente da un soggetto titolare di un chiaro e preciso interesse (anche morale, prima ancora che processuale) a ridimensionare gli addebiti a lui mossi e a ricondurli ad una sorte di amore ordinario e ordinato;

  ed in secondo luogo in quanto l'imputato non è stato in grado di fornire particolari o versione alternative dei fatti, limitandosi a negare apoditticamente gli addebiti.

In merito, invece, alla contestazione inerente alla fase successiva alla fine della loro relazione, cui si riferisce il capo C relativo all'accusa di stalking, il Collegio ritiene che, pur essendo pienamente attendibili le dichiarazione della persona offesa, non si siano concretizzati, per quanto si dirà nel successivo paragrafo, gli estremi oggettivi del delitto di stalking, trattandosi piuttosto di una naturale fase turbolenta e emotivamente complessa, come sovente consegue alla cessazione di un rapporto sentimentale caratterizzato dalla nascita di un bambino.

6. <u>Sulle condotte in contestazione.</u>

Così ricostruiti i fatti, ed acclarata la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, attesi i numerosi riscontri estrinseci, non vi è alcun dubbio ragionevole in merito alla responsabilità penale dell'imputato per i primi due capi di imputazione.

Con il suo comportamento aggressivo, geloso, violento e discriminatorio, l'imputato si è reso responsabile del delitto di maltrattamenti, per aver reso

intollerabile la convivenza con la persona offesa, avendola costretta anche a subire rapporti sessuali non consenzienti.
La condotta di maltrattamento prevede una pluralità di atti, di natura fisica o psicologica, sia nella forma attiva che in quella omissiva.
Si tratta di un reato abituale (Cass. VI, n. 51212/2014; Cass. VI, n. 15146/2014), che può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per se, non costituiscono reato (Cass. VI, n. 13422/2016).
I. comportamenti di cui si è reso responsabile l'imputato, comprese le continue minacce di suicidio in caso di fine della loro relazione, certamente hanno realizzato gli estremi della fattispecie oggettiva di cui all'art. 572 c.p., per come sopra ricostruita.
II. delitto è punito a titolo doloso, trattandosi così della coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze instaurando un sistema di sopraffazioni e vessazioni che ne avviliscono la personalità e costituiscono fonte di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita.
In giurisprudenza si è richiamato il dolo nei termini di "dolo unitario", che si concretizza nella volontà e consapevolezza di porre in essere un comportamento oppressivo e prevaricatorio (Cass. VI, n. 30432/2015); le finalità perseguite dall'autore degli atti vessatori non hanno alcun rilievo, né è richiesta la previa programmazione di una serie continua di prevaricazioni (Cass. VI, n. 31121/2014).
La S.C. in una recente pronuncia ha confermato come il dolo del delitto di maltrattamenti non implichi l'intenzione di sottoporre il convivente, in modo continuo ed abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Cass. Ili, n. 41631/2017).
Ebbene, il comportamento dell'imputato costituisce precisa estrinsecazione di tale consapevolezza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, come

d’altronde si evince sia dall’ammissione dell’imputato in merito alla propria gelosia ed alle difficoltà vissute nella fase terminale del rapporto, sia dalle reazioni della persona offesa, che ha esternato il proprio malessere, senza, pertanto, la possibilità per l’imputato di poter invocare una mancata conoscenza della compromissione della serenità fisica e psicologica della L
Non sussistono dubbi in merito alla consumazione del delitto di violenza sessuale, esattamente per come contestato nel capo B.
L’esame della persona offesa - della cui attendibilità si è già detto - consente di ritenere provata con alto grado di credibilità razionale la consumazione del delitto di violenza sessuale, senza che la versione fornita dall’imputato infici tale dimostrazione, per quanto già precisato nel paragrafo precedente.
Non è possibile sussumere la vicenda contesta nell’ipotesi lieve prevista dalla norma incriminatrice, non soltanto perché trattasi di un rapporto completo, consumato più volte, nonostante l’opposizione, ed il pianto della persona offesa - dimostrando così una vis espansiva incontrollata , ma anche perché avvenuto, almeno una volta, alla presenza del figlio minore della L, senza che tale circostanza abbia distolto l’imputato dalla ricerca della soddisfazione della propria libidine sessuale. In relazione al capo C, invece, questo Collegio ritiene come, pur ritenendo assolutamente attendibile il narrato della persona offesa, non sussistano gli estremi della fattispecie oggettiva del delitto in contestazione.
La condotta tipica del delitto di atti persecutori consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi o molesti tali da determinare nella vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”

La norma individua tre tipi alternativi di evento che devono essere determinati dal comportamento criminoso tenuto dall'agente e in mancanza dei quali non avremmo il diritto di atti persecutori ma soltanto plurimi reati di minaccia o molestia.
Il delitto è dunque costruito secondo lo schema del reato di evento (Cass. n. 9222/2015) che si caratterizza per la produzione di un evento di «danno» consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di «pericolo», consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Diverse sono le valutazioni che portano questo Collegio ad escludere la condotta di stalking.
Ed infatti, è emerso come gran parte delle condotte contestate - invio di sms o telefonate continue - si debbano collocare nella fase terminale del rapporto, e siano pertanto assorbite nella condanna di cui al capo A.
Inoltre, proprio dal narrato della L i, oltre che dalle dichiarazioni dei testi di difesa, si è compreso come gran parte delle acredini tra l'imputato e la famiglia della persona offesa, siano ricollegabili alla legittima istanza del padre di instaurare un rapporto con il proprio figlio, ed il conseguente stato di malessere ad esso connesso. E proprio la persona offesa ha confermato la circostanza per la quale più volte - almeno due, presso la Comunità e presso l'abitazione della madre dell'imputato - ci siano stati degli incontri con l'imputato volti alla riconciliazione o, quanto meno, ad instaurare un rapporto tra padre figlio.
Ebbene, proprio questa circostanza dimostra come, se anche l'imputato abbia ecceduto nelle telefonate o negli sms, e si sia rivolto in modo inappropriato, tali manifestazioni non assumevano carattere molesto o minaccioso, altrimenti difficilmente la L avrebbe acconsentito ad incontrare

l'imputato o, comunque, a mantenere rapporti con il suo nucleo familiare. Tale circostanza porta certamente ad escludere una condanna per atti persecutori per insussistenza della fattispecie oggettiva, per assenza di atti espressione di intento minatorio o molesto, ed, in ogni modo, per insussistenza di uno degli eventi descritti dalla norma, radicalmente incompatibili con la dinamica dei fatti per come emersa dall'istruttoria.
Per questi motivi deve, quindi, escludersi il delitto contestato al capo C.

7. <u>Il trattamento sanzionatorio ed i capi civili.</u>

Preliminarmente, deve escludersi la contestata recidiva. Ed infatti, i reati presenti ad oggi nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato non denotano, in correlazione agli odierni reati, una accresciuta capacità criminale o una maggiore colpevolezza, in ragione della distonia ontologica e applicativa degli stessi, oltre che della distanza temporale.
Appare meritevole, invece, l'imputato dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del leale comportamento processuale e, comunque, della difficile situazione materiale ed emotiva - tossicodipendente e privo di una posizione professionale in grado di garantirgli un'autonomia materiale - condizione che, seppur certamente non inficia il valore antigiuridico del suo comportamento, consente almeno di graduarne il disvalore.
Infine, tra i due reati per i quali si è riconosciuta la responsabilità penale è possibile individuare il nesso della continuazione, stante l'evidente preordinazione e la contestualità logica, oltre che storica.
Ciò premesso, riconosciuto il reato più grave in quello di cui al capo B, appare equa, ai sensi dell'art. 133 c.p., visto in particolare l'intensità del dolo e il carattere del reo, desunto dalla sua storia criminale, una pena base di anni cinque e mesi sei di reclusione per il delitto continuato di violenza

sessuale, diminuito ad anni tre e mesi dieci di reclusione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, ed infine aumentato ad anni quattro di reclusione per effetto della continuazione con il delitto di cui al capo A.

Seguono di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali e le pene accessorie previste dall'art. 29 c.p. e 609 novies c.p.

L'imputato deve essere infine condannato al risarcimento, in favore della costituita parte civile, dei danni cagionati alla stessa per effetto delle condotte in contestazione, da identificarsi nel danno patrimoniale, oltre che nel danno morale ex art. 185 c.p., e da liquidarsi in separata sede non essendo emersi elementi tali da consentire, allo stato, una loro compiuta ed integrale determinazione.

Può essere inoltre accolta la richiesta della stessa parte civile di assegnazione di una somma/a provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, che si determina in euro cinquemila, potendo, per tale somma, ritenersi i danni già pienamente provati, valutando la gravità delle condotte e, in via equitativa, l'entità del danno morale cagionato alla p.o.

L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla costituita parte civile che si reputa equo liquidare, in ragione dell'attività in concreto svolta, in complessivi € 2.570,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

P, Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

L'imputato responsabile dei reati ascritti ai capi a) e b), unificati dal vincolo della continuazione e, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Applica la sanzione accessoria di cui all'art. 29 c.p. per la durata di anni 5, le sanzioni di cui all'art. 609 novies c.p. n. 2, n. 3.
Visti gli artt. 538 e ss. C.p.p.

Condanna

L'imputato al risarcimento del danno inferto alla PC da liquidarsi in separata sede civile, alla provvisionale di euro 5.000,00 e alle spese di costituzione di PC liquidatesi in euro 257 oltre ad accessori di legge e spese generali in favore dell'Erario.
Visto Kart. 530 II co.

Assolve

L'imputato dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 III co. fissa in gg 90 il termine per il deposito delle motivazioni

11/7/19

Il Giudice est.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Julius
depositato in cancelleria
il 10/9/19
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Sandra

Il Presidente

SENTENZA N. 1248/2019

N. 5141/18 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3/19 R.G.Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa **Raffaella FILONI** all'udienza pubblica dell'11 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C L G, S nato a il .84,

residente a in via elettivamente domiciliato presso l'avv.

- Libero, sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese revocato in data 11.07.19- Assente - Assistito e difeso di fiducia dall'Avv.

Notificato all'imputato

Il_____

al difensore

il_____

Visto del P.G.

il_

Passata in giudicato

il

Trasmessa copia al P.M come
comunic. della irrevocabilità
della sentenza ex artt. 27 e 28
D.M 334/89

il _____

SCHEDA il

Campione Penale

n°

Reg. Corpi di reato

N°

i, presente

IMPUTATO

Capo a)

- ***del delitto dì cui all' art. 572 cp. perché, versando frequentemente in condizioni di alterazione psico-fisica determinata dall'abuso di sostanze alcoliche e per motivi di gelosia, con azioni reiterate e quotidiane, sottoponeva ad atti di violenza fisica e morale la convivente B E***

In particolare;

- *il giorno di Capodanno del 2017, versando in condizioni di ebbrezza alcolica, percuoteva*

con violenza B E alla presenza di B R e di E ;

- *nel mese di luglio del 2017, per motivi di gelosia, percuoteva nuovamente la donna prendendola a pugni;*
- *il giorno di Natale del 2017, per futili motivi, alla presenza di sua madre e di altri parenti, umiliava la persona offesa con espressioni del tipo " bastarda" e " stronzo " e la schiaffeggiava;*
- *fra il mese di gennaio e di luglio del 2018, ingiuriava abitualmente B E ; con espressioni del tipo "puttana", 'Prostituta", la accusava di intrattenere relazioni sentimentali con altri uomini, le controllava il telefono cellulare alla ricerca di prove della sua infedeltà e minacciava di morte la donna ed i suoi familiari;*
- *poneva, abitualmente, in essere atti di violenza contro B E per il semplice fatto che*

la persona offesa si fosse permessa di contraddirlo e, di recente, il giorno 22.07.18, la colpiva con pugni e calci cercando anche di aggredire, alla presenza dei Carabinieri di.

B C , padre della donna, che interveniva in difesa della figlia.

Con raggravante di aver commesso il fatto in stato di alterazione determinato dall' abuso di sostanze acoliche.

In -, il 22.07.18 ed in epoca antecedente e prossima.

Capo b)

- *per il reato p. e p. dal fart. 612 bis commi 1 e 2 c.p, perché, con reiterate ed assidue condotte poste in essere dal momento della cessazione della convivenza con B Ei ; minacciava e molestava la donna e in particolare, non accettando la fine della loro storia, a partire dal 23.07.18, continuava a chiamarla frequentemente dalla propria utenza telefonica, ad inviarle numerosi messaggi dal contenuto ingiurioso (" Sei una prostituta", " Drogata fotti*

scopare da tuo marito") e di contenuto intimidatorio (" Domani io ti stupro e ti apro tutta" ,'Ti taglio la gola, tu sei mia e di nessun altro") e minacciava la persona offesa dì procurarsi una pistola e di spararle, In tal modo, l' uomo cagionava nella vittima un perdurante e grave stato d' ansia e di paura e la costringeva ad alterare le proprie abitudini di vita e ad evitare di uscire di casa.

Con raggravante di aver commesso il fatto nei confronti dell' ex convivente.

In il 22 luglio 2018 ed in epoca successiva e prossima.

Capo c

> per il reato p. e p. dall' art. 61 n. 2, 612 comma 2, 56 e 576, 582-585 64). perché, con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, minacciava a B Ci -, intervenuto in difesa dalla figlia B E un ingiusto danno, rivolgendosi all' uomo con espressioni intimidatorie del tipo " Bastardo, io ti ammazzo, ti taglio la testa, sei un mafioso di merda" e nel medesimo contesto di luogo e dì tempo, alla presenza del

Carabinieri, cercando di attingere l'uomo prendendolo a pugni, poneva in essere azioni inequivocabilmente dirette a cagionare lesioni personali al predetto, non riuscendo a portare a termine razione per l'intervento dei militi.

Con raggravante di aver commesso i fatti per eseguire il reato di cui al capo a) che precede.

In il 22 luglio 2018.

Con l'intervento del P.M **Dott.ssa Tiziana Moro**

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "ritenuta la continuazione tra i reati e più grave il capo b) chiede la condanna alla pena di 1 anno di reclusione"

Il difensore dell'imputato: "in principalità per il capo a) e il capo b) d'imputazione chiede assoluzione ai sensi deipari* 530 I co. c.p.p. perché il fatto non sussiste e/o perché l'imputato non lo ha commesso; per il capo c) assoluzione ai sensi dell'art. 530 I co.; in ulteriore subordine chiede il minimo della pena e i benefici ove concedibili".———

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato il Sig. S G : C è stato rinviato a giudizio con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP di Pavia in data 23 novembre 2018 per rispondere dei reati di cui ai capi di imputazione.

Le condotte contestate consistono nel reato di cui alfart.572 codice penale (capo A) commesso in . il 22 luglio 2018 in epoca antecedente e prossima), di cui all'art. 612 bis comma 1 e 2 Codice Penale (capo B) commesso in il 22 luglio 2018 in epoca successiva e prossima) ; di cui all'art.612 comma 2, 56, 576 582 ,585 codice penale (capo C) commesso in ~ ' il 22 luglio 2018), per aver, in condizioni di alterazione psicofisica, determinata dall'abuso di sostanze alcoliche, e per motivi di gelosia, frequentemente sottoposto ad atti di violenza fisica e morale la convivente E B i, nonché minacciato e posto in essere un tentativo di lesioni nei confronti del padre di quest'ultima il 22 luglio 2018, in particolare:

- il giorno di capodanno del 2017, in stato di ebbrezza alcolica, la percuoteva alla presenza di R i B e E I i;
- nel luglio 2017, per motivi di gelosia, la percuoteva nuovamente prendendola a pugni;

-il giorno di Natale del 2017, per futili motivi, alla presenza della madre e di altri parenti, la umiliava con espressione del tipo "bastarda", "stronza" e la schiaffeggiava;

-tra gennaio e luglio 2018 la ingiuriava abitualmente con espressione de! tipo "puttana, prostituta", accusandola di intrattenere relazioni sentimentali con altri uomini, e controllando il telefono cellulare alla ricerca di prove della sua infedeltà, nonché minacciava di morte la donna e i suoi familiari;

- il 22 luglio 2018 la colpiva con pugni e calci, cercando anche di aggredire, alla presenza dei Carabinieri dì , il padre della donna il Sig. C B' *, che interveniva in difesa della figlia, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento dei Carabinieri e lo minacciava;

-infine, dal momento della cessazione della convivenza, minacciava e molestava la donna, non accettando la fine della loro storia, e, a partire dal 23 luglio 2018, continuava a chiamarla frequentemente dalla propria utenza telefonica, inviandole numerosi messaggi dal contenuto ingiurioso e intimidatorio.

All'udienza del 17 gennaio 2019 le persone offese la Sig.ra E L E e il Sig. C B , tramite il proprio Difensore , hanno dichiarato di non volersi costituire parte civile, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi di prova, all'esito dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 11 luglio 2019, le parti concludevano ed il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza, riservando in giorno e 90 il termine per il deposito della motivazione.

L'imputato, il Sig C. è stato sottoposto per i capi A) e B) di imputazione, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con ordinanza emessa dal GIP in data 28 settembre 2018 - consegnata in cancelleria il 28 settembre 2018 e notificata il 29 settembre 2018, successivamente la misura cautelare è stata revocata con ordinanza emessa dal Tribunale in data 11 luglio 2019.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale l'imputato deve essere assolto dai reati di cui ai capi a) e C) di imputazione perché il fatto non costituisce reato, e, previa riqualificazione del reato di cui al capo B) nel reato di cui all'art. 660 cp, deve dichiararsi non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp.

La signora E i B , persona offesa, qui non costituita parte civile, ha riferito di aver conosciuto l'imputato il signor G C il 26 ottobre 2016 in un bar.

Dopo circa una settimana, avevano iniziato ad uscire, frequentandosi, poi era iniziata una convivenza durata circa due anni, e terminata giugno del 2018: durante la convivenza avevano abitato a i, presso l'abitazione della persona offesa (abitazione in affitto).

Dopo un mese l'imputato aveva già cominciato ad avere gesti di aggressività.

11 primo episodio di aggressività si era verificato a novembre , il 19 novembre 2016: l'imputato, durante una serata con amici, in stato di

ebbrezza, per motivi di gelosia morbosa aveva iniziato una discussione, accusandola di avere delle relazioni con altre persone e l'aveva picchiata e insultata.

I fatti sono qui contestati dalla fine del 2017, ovverosia dal primo gennaio 2017 fino a luglio 2018.

In tede arco temporale la Sig.ra B ha dichiarato che le condotte di aggressività da parte dell'imputato potevano essersi verificate tutti i giorni, o una volta alla settimana, così come era capitato che per quattro mesi fosse stato tranquillo: ciò era accaduto quando aveva smesso di bere.

Quando l'imputato beveva una birra, o non dormiva abbastanza " *veniva fuori la iena che è lui* " (udienza 31.1.2019 pag 6).

Sulla durata della convivenza, per contestualizzare i fatti, ella ha dichiarato che, vi era stato un episodio di aggressività dell'imputato di fronte ai suoi amici in casa, il 31 dicembre 2017, e, dopo ciò, per un periodo, per circa venti giorni , si erano lasciati, poi avevano iniziato di nuovo la relazione, poi si erano allontanati di nuovo, e a luglio 2018 la loro relazione era cessata.

Su contestazione, è emerso che ella aveva dichiarato in indagini preliminari, in sede di sommarie informazioni in data 7 agosto 2018, che la convivenza si era protratta da gennaio 2017 per sei mesi successivi, vi era stata una breve interruzione a gennaio 2018, dopo il fatto del dicembre 2017, ed era ripresa da gennaio 2018 a luglio 2018: gli episodi di aggressività si erano verificati in questo periodo dal gennaio al luglio 2018.

In dibattimento ha così decritto la loro convivenza: " *lascia e prendi, lascia e prendi, comunque la convivenza c 'era* " (udienza 31.1.2019 pag 12)

Dopo la cessazione della loro convivenza, e soprattutto da luglio 2018, l'imputato le aveva mandato numerosi messaggi, sia ingiuriosi, sia minacciosi, che le avevano creato uno stato d'ansia, e tale condotta era cessata a fine anno 2018.

Vi erano parenti ed amici che avevano assistito a tali condotte: il padre il Sig C

E ' e la madre la Sig.ra V : B , la zia la Sigra M M ’ , la cugina la Sig.ra G il i, e la Sig.ra R V‘ " , nonché due amici R B ' ed E I ' (che si erano recati a casa loro il Capodanno del 31 dicembre 2017), .
Circa l'episodio avvenuto il 31 dicembre 2017, ha riferito che stavano festeggiando a casa loro, cerano anche gli amici R C e E: I e 1’imputato, per motivi di
gelosia di era inquietato : tutto era nato in relazione al fatto che aveva visto una foto della Sig.ra B in abito da sposa, in occasione del suo precedente matrimonio, così, aveva cominciato a camminare avanti e indietro come un pazzo , poi aveva detto “ *devo fare un giro “*, poi, era risalito in casa e aveva detto “ *lei si è sposata ma non si è sposata con me “* e questo punto aveva cominciato a strattonarla , afferrandola per i capelli e l’aveva trascinata in bagno.

La Sigra B si era chiusa in bagno con l’amica EL, mentre lui dava i pugni alla porta per buttarla giù.

In questa occasione, mentre l’imputato cercava di entrare in bagno e la Sig.ra I le faceva da scudo , l’imputato l’aveva colpita con calci e pugni , e aveva anche colpito la Sig.ra I i con una gomitata.

Erano intervenuti i Carabinieri che avrebbero voluto portarla al Pronto soccorso, ma lei non era voluta andare (“ *guardi sto bene, sono delle escoriazioni ma nulla di che* “ udienza 31.1.2019 pag 15): l’imputato, invece, si era sentito male ed era andato in Ospedale.

Poi era ritornato a casa.

Dopo tale episodio, la convivenza era cessata per circa venti giorni, poi, era ricominciata, e a giugno 2018 la convivenza era cessata,

Vi erano state discussioni anche per motivi economici : l’affitto, secondo quanto riferito dalla Sigra B , veniva pagato con l’aiuto dei genitori della Sig.ra B (che ha dichiarato di aver perso il lavoro anche per i motivi di gelosia dell’imputato).

Eia, poi, descritto l’episodio de! 22 luglio 2018, avvenuto allorquando la convivenza era cessata: l’imputato si era recato a casa sua, ma lei gli aveva fatto notare che i genitori dell’imputato non volevano che stessero insieme,

ne era nata una discussione, e l'imputato durante tale discussione, l'aveva rincorsa verso il bagno, dove lei si era rifugiata per protezione, lei aveva chiamato la madre segnalando come "parola d'ordine - la nonna L " che, invece, era morta anni prima.

Era intervenuto il padre il Sig. C V in suo soccorso, suonando il citofono, lei era corsa verso la camera da letto, e l'imputato aveva colpito la porta della camera da letto dicendole " *apri sta porta, ti taglio la gola, tu sei mia non devi essere di nessun altro"*

Era entrato in casa il padre che gli aveva detto di andarsene di casa , poi, aveva sentito anche la voce della Sig.ra R V , a quel punto, aveva aperto la porta, e aveva cercato di scappare , l'imputato aveva cercato di afferrarla, ma il padre lo aveva fermato per le braccia e aveva cercato di spostarlo verso la porta: in quel momento, era sopraggiunta anche sua zia, che abita lì accanto, e lo aveva accompagnato nel suo appartamento per farlo tranquillizzare, in attesa dell'arrivo dei Carabinieri.

In queste circostanze, l'imputato aveva cercato di aggredire suo padre, ma non aveva assistito direttamente alla scena: non aveva sentito frasi di minaccia, ma aveva sentito le grida dal pianerottolo.

Dopo questi fatti, non si erano più rivisti, ma l'imputato le aveva mandato messaggi, anche di carattere ingiurioso, e aveva postato dei messaggi su Facebook.

Alla fine 2018 era cessata anche questa condotta relativa all'invio dei messaggi.

Ora, le dichiarazioni della Sig.ra E trovano parziale riscontro nei documenti, e nelle ulteriori testimonianze, in particolare, su quanto accaduto il 31 dicembre 2017 e il 22 luglio 2018, ma i fatti devono essere complessivamente e compiutamente analizzati e contestualizzati.

Il padre il Sig. C B , che abitava a circa cinquecento metri dall'abitazione della figlia, ha riferito che la figlia gli aveva detto che si verificavano delle discussioni: in circa due occasioni la figlia lo aveva chiamato usando *" una parola in codice "* , per segnalare una richiesta di aiuto , facendo riferimento alla nonna, ormai defunta: *ho visto che questo signore qui dava in escandescenza ed era un po'agitato* "

(udienza 31 gennaio 2019 pag 22).

Era intervenuto in aiuto anche dopo la discussione di Natale.

In particolare, ricordava l'episodio di luglio 2018, quando ormai la figlia e l'imputato non erano più conviventi, in cui la figlia aveva richiesto il suo aiuto, e l'imputato aveva tentato di scagliarsi contro di lui, ma non lo aveva colpito.

Anche il Mar R della Stazione Carabinieri di , ha riferito che il 22 luglio 2018 erano intervenuti, perché c'era una lite in corso tra due fidanzati, e, quando sono arrivati lì, aveva risposto al citofono il papà della ragazza, dicendo che la figlia era chiusa in camera, perché era stata maltrattata dall'imputato.

Quando erano arrivati in casa i Carabinieri l'imputato non c'era li e stanze erano in disordine, il papà della ragazza era molto agitato, la ragazza era uscita dalla camera da letto, piangeva e aveva detto di essere stata minacciata dall'imputato.

La Sigra E* ' era spaventata, ma non era ferita: non c'era del sangue, non c'era un ematoma sul viso " *per poter capire se aveva preso un pugno, uno schiaffo, era proprio in disordine nell'abbigliamento. Probabilmente era stata strattonata prima del nostro arrivo* s"(udienza 31.1.2019 pag 28)

Questo accertamento era durato circa mezz'ora, poi nel momento in cui stavano andando via, mentre stavano chiudendo la porta, uscendo dal condominio, l'imputato era sbucato dalle scale , aveva incontrato il papà della ragazza: c'era stato un battibecco un po' animato e, nonostante la presenza dei Carabinieri, 1* imputato si era "scaraventato" verso il padre ed erano riusciti un po' a fare da scudo: " *il Sig. C si è scaraventato con i pugni in avanti in direzione del papà della ragazza ed è stato fermato fisicamente dai due Carabinieri, io e il mio collega, che hanno cercato in qualche maniera di evitare l'aggressione* " (udienza 3L1.2019 pag 29)

In questo contesto, l'imputato aveva minacciato il padre della ragazza il Sig C
B i , in maniera molto aggressiva: " *mafioso, ti taglio la testa* " (udienza 31.1.2019 pag 28).

L’imputato era paonazzo, gli si gonfiavano le vene del collo e l'ira lo faceva proprio tremare.

Infine, l’imputato aveva preso pochi suoi effetti personali, e si era allontanato da casa.

Quanto al fatto del 31.12.2017, il Mar E , della Stazione Carabinieri di , ha riferito che il 1 gennaio 2017 erano intervenuti per una lite presso l’abitazione della persona offesa e dell'imputato: erano presenti B E ., l’imputato , i genitori della B : e altre due persone B e] : c'era stata una discussione accesa, ma, all’arrivo dei
Carabinieri, non vi erano stati gesti di violenza, lo stesso imputato si era sentito male ed era stato portato in Ospedale con il 118.

Il Sig R E ha riferito che il primo gennaio 2017 si trovava a casa dell’imputato e della Sig.ra B , ma, ha riferito, però, purtroppo di avere un deficit di memoria, che aveva inciso sulla sua capacità di ricordare, aggravatasi, poi, nel tempo.

E’ emerso su lettura delle dichiarazioni già rese in indagini preliminari che il 15 agosto 2018 aveva dichiarato che vi era stata una discussione tra l’imputato e la Sig.ra B, che quest’ultima spaventata si era chiusa in bagno e aveva chiesto a sua moglie E di seguirla, perché spaventata, poi la Sig.ra B aveva chiamato i genitori : l’imputato, che aveva bevuto più del dovuto, infuriato, aveva inveito verbalmente nei confronti dei genitori della E i.

Nel contempo, deve osservarsi che tale testimone in dibattimento ha detto di non riuscire, per tali problemi fisici a ricordare, né i fatti, né tali dichiarazioni, e ha precisato che, anche all’epoca delle sommarie informazioni, il 15 agosto 2018, era stato sentito subito dopo le dimissioni dall’ospedale, per una grave patologia, in cui la sua capacità di ricordare era già compromessa.

La moglie del Sig B , la Sigra E I , ha riferito che a Capodanno del 2017 si trovavano a casa dell'imputato e della Sigra B : c'era stata una lite tra il signor G e la signora B *“ una banalissima lite per un vestito da sposa , perché lei ha fatto vedere delle foto* “ (udienza 28.3.2019 pag 11).

In indagini preliminari aveva dichiarato che l'imputato [44] aveva bevuto più del dovuto, mischiando vino a superalcolici[44] ma, in dibattimento, sul punto, ha precisato più volte che era Capodanno, lei era astemia, suo marito già faceva le cure di chemio e non riusciva a bere molto, e l'imputato aveva bevuto come gli altri, ma non gli sembrava ubriaco*

E' emerso, quindi, che l'imputato avesse bevuto un po' di più in relazione alla serata, ma non era ubriaco, c'era stata questa lite tra i fidanzati e la signora B si era chiusa in bagno: poi le aveva chiesto il suo aiuto, perché aveva paura e si erano quindi chiuse in bagno: in questo contesto l'imputato picchiava con i pugni sulla porta del bagno.

Infine, la Sig.ra B aveva chiamato i Carabinieri e i suoi genitori.

Ora, deve rilevarsi che, su contestazione di quanto dichiarato in indagini preliminari, in data 9 agosto 2018, è emerso che la Sig.ra I ' aveva dichiarato che all'inizio della lite l'imputato aveva strattonato la Sig.ra B' ma la teste ha precisato, in dibattimento, di non ricordare questo fatto al momento della testimonianza, ed ha aggiunto, e ciò rileva ai fini della validità del ricordo, che già all'epoca di queste sommarie informazioni non ricordava esattamente all'accaduto.

La zia della Sig.ra E, la Sig.ra MM ; che abita in un appartamento di fianco a
quello della Sig.ra B, ha riferito di aver sentito tra i due litigi frequenti da entrambe
le parti.

Non aveva mai assistito a violenze fisiche da parte dell'imputato verso la signora B' 'i: *[44] non ho mai assistito a violenze fisiche, mai, da parte del Sig C verso la B E litigavano spesso , io li sentivo da casa mia , litigavano molto frequentemente " (* udienza 28.3.2019 pag 17)

Per quanto a sua conoscenza solo il Sig C lavorava ([44] *lo stipendio lo portava a casa il signor C , poi per quello che ne facevano sicuramente non posso saperlo[77]*) e nei litigi emergeva che la causa delie discussioni era per motivi economici e per quanto riguardava la pulizia della casa :[44] *era questo predominante* [44] (pag 18).

Quanto al fatto del 22 luglio 2018 ricordava che c'era stata questo litigio aveva cercato di tranquillizzare l'imputato portandolo a casa sua .

Infine, sia la mamma dell'imputato la Sig.ra P , sia il Sig P , hanno entrambi riferito che il Sig C provvedeva economicamente al menage familiare, mentre la Sig.ra B non aveva un reddito personale.

Dalla testimonianza del Sig F è emerso che l'imputato aveva continuato a mandare messaggi alla Sig.ra B i, usando anche il cellulare del testimone.

Occorre nel contempo rilevare che due testimoni ricordavano accadimenti su comportamenti della Sig.ra E in questo contesto: il Sig F ricordava un episodio in cui era stata proprio la Sig.ra E a continuare a chiamare l'imputato dopo la cessazione della relazione insistentemente, l'imputato le aveva detto " guarda che io e te non abbiamo niente a che fare [44] e lei gli aveva detto [44] stai attento dove metti i piedi sennò ti ammazzo , mentre il Sig P i ricordava che la Sig.ra E una sera aveva minacciato di suicidarsi. L'imputato ha negato di aver abusato di alcoli anche per il lavoro che svolge , come addetto alla Vigilanza, ha precisato di aver sempre provveduto lui alle esigenze economiche durante la convivenza con la Sig.ra E i, ha precisato di aver avuto lui stesso un attacco di panico la sera del 31 dicembre 2017 e di essere stato, per questo, in Ospedale e che in occasione dei fatti del 22 luglio 2018, il padre della Sig.ra B si era diretto verso di lui di fronte ai Carabinieri, "per mettergli le mani addosso

Ebbene valutate complessivamente tali risultanze, e contestualizzate secondo tutte le testimonianze acquisiste, deve rilevarsi, quanto al capo A) di imputazione, che, già nell'imputazione, risulta una contestazione temporale connessa soprattutto al Natale 2017 , al Capodanno 2017 , al luglio 2017, e poi fino al luglio 2018.

Deve osservarsi che, anche durante la testimonianza della persona offesa, non sono emersi in maniera molto precisa i periodi di convivenza: è emerso, invece, che vi erano stati dei periodi di convivenza, alternati a periodi in cui la relazione sentimentale e la convivenza erano cessate.

Inoltre vi sono riscontri solo rispetto ai fatti del 31 dicembre 2017 e del 22 luglio 2018.

Sono poi emerse delle contraddizioni sulle questioni anche economiche tra le parti, che , seppur non rilevanti rispetto alle condotte qui contestate , devono essere valutate nella ricostruzione delle testimonianze: la stessa zia della persona offesa ha riferito di aver sentito spesso discussioni tra l'imputato e la Sigra B' ', in cui litigavano per questioni economiche in cui l'imputato era l'unico ad avere un reddito e ciò viene spesso addotto dall'imputato anche nei messaggi.

Sono emerse contraddizioni su alcuni punti dell'accaduto del 31 dicembre 2017: dalla testimonianza della signora non è risultata completamente riscontrata la dinamica dei fatti descritta dalla persona offesa in questa occasione; la teste ricordava che la persona offesa si era rifugiata in bagno, dopo la lite, ma non ricordava, né che fosse stata strattonata, né altri punti dell'accaduto, né che l'imputato fosse ubriaco.

Quanto ai fatti del 22 luglio 2018 il Mar R ha riferito di non aver visto ecchimosi o comunque segni sul viso della persona offesa che potessero indicare un'aggressione fisica.

Dalla stessa testimonianza della zia della persona offesa che abitava accanto alla loro abitazione è emerso che costei aveva sentito diverse volte la persona offesa e l'imputato litigare, ma si trattava di litigi reciproci, e, pur abitando lì vicino, non aveva mai, né sentito, né assistito a episodi di violenza.

Pertanto deve ritenersi che le situazioni di dissidio, che possono essersi verificate nell'arco temporale circoscritto, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non possano però rientrare nell'ipotesi contestata di cui all' articolo 572 codice penale, anche con riferimento ai singoli episodi contestati di percosse o minacce che non appaiono pienamente riscontrati dalle dichiarazioni in atti, e pertanto l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non costituisce reato, perché insufficiente e contraddittoria la prova dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Quanto al reato di cui al capo C) nei confronti del padre della Sigra B' il Mar i ha visto l'imputato tentare di scagliarsi contro il padre della persona

offesa, ma nel contempo l'imputato ha riferito di aver percepito un tentativo di quest'ultimo di andargli contro, e i Carabinieri si erano fra posti fra i due.

La zia della persona offesa ha riferito di aver portato in casa l'imputato per tranquillizzarlo.

Con riferimento a tale fatto non sussiste la prova della responsabilità dell'imputato, perché insufficiente e contraddittoria la prova dell'elemento soggettivo del reato contestato, proprio in relazione alla concreta dinamica dei fatti, con conseguente assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Infine, quanto al capo B), è documentalmente provato che l'imputato, dopo la cessazione della convivenza abbia mandato e postato su face book numerosi messaggi diretti alla Sig.ra B i, che contengono soprattutto parole ingiuriose, e che esprimono una profonda inquietudine: ciò ha causato una situazione di ansia nella persona offesa, ma, deve, nel contempo, osservarsi il circoscritto arco temporale in cui ciò è accaduto, da luglio a settembre 2018 , e la natura dei messaggi. Tali messaggi, infatti, anche nel contenuto, esprimono tutto il dolore dell'imputato per la cessazione della convivenza con un costante richiamo ai comportamenti della persona offesa, che era apparsa, ai suoi occhi, come una persona diversa da quella che egli aveva conosciuto.

Tali elementi portano a riqualificare tale condotta nel reato di cui all'art. 660 cp, che corrisponde nelle componenti oggettive e soggettive al fatto cosi come concretizzatosi, posso che la stessa persona offesa ha riferito, poi, che anche l'invio dei messaggi era cessato, e sulla base di tali elementi, ricorrono i presupposti (valutandosi anche la sentenza di condanna per il reato di cui all'art 337 cp risultante dal casellario giudiziale con decreto GIP di Pavia del 29.2.2016 irrevocabile in data 28.7.2016 e nel contempo la data risalente di consumazione del reato che risulta il 28.5.2014), per pronunciare sentenza di non doversi procedere ex articolo 131 bis cp, per tale reato così riqualificato.

PQM

Visti gli artt. 521, 530 epp, previa riqualificazione del reato contestato al capo B) nel reato di cui all'art. 660 cp, assolve C L G S • dal reato così riqualificato per tenuità del fatto ex art. 131 bis cp. Visto l'art, 530 comma 2

epp assolve il medesimo dai reati contestati ai capi A) e C) perché il fatto non costituisce reato. Motivi gg 90.

Pavia, lì 11.7.19

Depositato in cancelleria
il 08/10/19
L'Assistente Giudiziario
Ilenia VITA

Il Giudice
Raffaella Pilotti

TRIBUNALE di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENE in data
26/11/2018 N.
709/17 RG N.
886/16 PM
CAMP. PEN.

SCHEDA

" ESEC

Il Tribunale di iri composizione monocratica in persona della d.ssa Daniela Fruttini alla pubblica udienza del 26/11/2018 ha

■ ■ '1 ■ «

pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
A nato a 1957,
libero, presente

IMPUTATO

COME DA ALLEGATO :
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero, d.ssa Nicoletta Matricardi VPO, chiede: condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.

Il difensore della parte civile E, H ʳM deposita conclusioni scritte cui si riporta. ,

IMPUTATO-

H M , nata a O .1978, con lui convivente.

Nella specie, maltrattamenti consistiti, tra l'altro:

a partire dal 2007, nel percuotere e minacciare di morte la moglie E H M , con espressioni quali «TI TAGLIO LA TESTASSE MI DENUNCI E' L'ULTIMO GIORNO TUO DI VITA - NON TI DARÒ' MAI NULLA PER IL MANTENIMENTO - SE DOVESSI MAI ANDARE IN GALERA NOSTRO FIGLIO TI TAGLIERÀ' LA TESTA";

in data 19.02.2013, all'interno dell'abitazione ed in presenza dei figli minori, nell'aggredire fisicamente con spinte e percosse la moglie E M; cagionandole lividi all'avambraccio e al fianco destro;

in data 10.12.2014, nel corso di una lite, nello stringere il volto della moglie E M , impedendole di respirare e causandole uno svenimento;

dal 16 settembre 2015, in seguito al provvedimento di separazione emesso dal Tribunale civile di

, nel minacciare con cadenza quotidiana la persona offesa E M con espressioni quali "SEI LA CAUSA DELLA MIA ROVINA";

in data 21.01.2016, mentre E I-I.M era all'interno dell'ascensore presso la propria abitazione, nell'impedire la chiusura della porta dell'ascensore, provocando alla persona offesa un trauma da schiacciamento al dito medio della mano destra;

in data 08.02.2016, a seguito di un litigio, nel minacciare ed ingiuriare la moglie E H M accusandola di essere responsabile della crisi coniugale e costringendo la persona offesa a rinchiudersi a chiave nella propria camera fino al mattino seguente;

: >;.-
•? '

in data 09.02.2016, nel percuotere la moglie E afferrandola alla gola e

mettendole la mano davanti alla bocca, sbattendola violentemente contro l'armadio ed il muro dell'abitazione, impedendole di chiamare i soccorsi sottraendole il telefono cellulare e costringendola fisicamente a rientrare nell'abitazione dopo che la persona offesa era riuscita ad uscire nel pianerottolo adiacente le scale condominiali; nel corso del medesimo episodio, nello spingere la moglie EH. M fino a farla cadere sui gradini delle scale, nel trascinarla nell'abitazione con

l'aiuto del figlio B A , nel percuoterla con schiaffi e pugni al volto e al corpo,

minacciandola con espressioni quali "NON DEVI DIRE NIENTE A NESSUNO DI QUELLO CHE TI FACCIO.".

In dal 2007 sino a 23 febbraio 2016.

per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv,, 582 e 585 co. 1 c.p. con riferimento agii arti. 576 n. 5 e 577 co. 2 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionava alla propria moglie EHM

in data 18.09.2008, lesioni personali consistenti in “TRAUMA CONTUSIVO ARTICOLAZIONE TEMPOR MANDIBOLARE SX” giudicate guaribili in 5 giorni;

in data 06.01.2016, lesioni personali consistenti in “STATO D’ANSIA REATTIVO”, giudicate guaribile in 2 giorni;

nel corso dell’episodio del 21.01.2016, meglio descritto a! capo A), lesioni personali consistenti in «TRAUMA DA SCHIACCIAMENTO CON FLC F3 HI DITO MANO DX”, giudicate guaribile in 9 giorni;

'.nel corso dell’episodio del 09.02.2016, meglio descritto al capo A), lesioni personali consistenti in “TRAUMA CONFUSIVO AVAMBRACCIO DX E RACHIDE CERVICO LOMBARE”, giudicate guaribile in 6 giorni e in “ECCHIMOSI ARTI INFERIORI IN ESITI DI PERCOSSE” giudicate guaribili in 5 giorni.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro il coniuge ed in occasione della commissione del delitto previsto dall’art. 572 c.p..

In , nelle date sopra specificate.

L 'avv. delegato dal difensore d'ufficio dell'imputato, avv. chiede: assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine attenuanti generiche prevalenti, minimo della pena, doppi benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal GIP in data 14/3/2017 B A veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli come da allegata imputazione.

All'udienza del 19/6/2017, aperto il dibattimento, .le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie^ che il giudice accoglieva procedendo all'esame dei testi H M ex art. .2|0 u,c.197 bis c.p.p.- (udienza del 26/2/2018),

C K S G > S T C

V B , H K R. F .....$_t$ (udienza del 12/3/2018),

B A ex art. 210 c.p.p. (udienza del 26/3/2018). Si acquisivano su accordo delle parti le SIT di F i (udienza del 12/3/2018).

Si acquisivano inoltre, nel corso dell'istruttoria, i seguenti documenti; relazione psico-sncialft sul nucleo familiare senza data, verbale di pronto soccorso dell'imputato e di B Ai in data 9/2/2016, certificati medici dell'imputato e di B in data 15/2/2016, verbale di querela sporta dall'imputato contro la persona offesa in data 26/4/2016 ed iscrizione nel RNR (acquisiti all'udienza del 19/6/2017); fotografie della persona offesa, verbali di pronto soccorso della persona offesa ìn data 18/9/2008, 5/1/2016, 21/1/2016, 9/2/2016, 11/2/2016 (acquisiti all'udienza del 26/2/2018); relazioni psico-sociali della d.ssa in data 12/2/2016, della d.ssa in. data 8/2/2016 (acquisite all'udienza del 12/3/2018); richiesta di attestazione occupazione alloggio popolare e modello per la richiesta di rimborso fiscale a firma dell'imputato (acquisiti all'udienza del 26/3/2018 e la cui firma veniva disconosciuta dall'imputato in sede di esame); biglietti aerei giugno- agosto 2015, fotografie dell'imputato coi figli, chiavetta contenente registrazioni di conversazioni prodotta dall'imputato (acquisiti all'udienza del 14/5/2018); fotografie dell'imputato con la figlia e avviso conclusione indagini nei confronti di E H M (udienza odierna).

All'udienza del 18/6/2018 si procedeva all'audizione delle acquisite registrazioni - in lingua araba - e la persona offesa le riconosceva come stralci di registrazioni dalla stessa effettuate e relative a conversazioni intercorse tra lei stessa, l'imputato e il figlio A tra il settembre 2015 e il gennaio 2016, ma ne disconosceva l'integralità. All'udienza del 2/7/2018 si conferiva incarico ad A M per la traduzione del contenuto della chiavetta in

lingua italiana. La traduzione veniva depositata in data 16/8/2018. All'udienza del 1/10/2018 si esaminava il traduttore, si acquisivano le osservazione del CT della difesa in ordine alla traduzione, si acquisivano ulteriori ' documenti (atti del processo civile per la separazione, sentenza del 22/1/2016, atti del procedimento per le modifiche alle condizioni di separazione) e si procedeva all'esame dell'imputato.
Quindi, all'odierna udienza, le parti illustravano le conclusioni trascritte in epigrafe e il giudice decideva come da dispositivo.
La presente vicenda processuale trae origine dalla querela sporta in data 6/1/2016 da E H M nei confronti del marito BA' , con cui si era sposata nel 1997 e dal quale si separava in data 16/9/2015 .(data udienza presidenziale). Risulta altresì pendente, a seguito di querela sporta in data 26/4/2016;
I '
dall'odierno imputato contro la E di procedimento per reato di lesioni commesso il 9/2/2016.
Dalla complessiva istruttoria risulta credibile e fondata la prospettazione dei fatti della persona offesa, pur esaminata unitamente ad elementi di riscontro esterni, come richiesto dall'art. 197 *bis* c. 6 c.p.p.
La E H ha riferito che il comportamento del marito nei suoi confronti si era modificato a partire dal 2007, in quanto costui aveva iniziato a manifestare gelosia ponendo in essere atti di prevaricazione nei suoi confronti, in particolare rimproverandola per come si vestiva, per i vestiti che comprava alla figlia o per le persone che frequentava (in ciò l'imputato stesso la riscontra, pur in una logica inversa, poiché nell'esame si è lamentato che la moglie frequentasse delle amiche "rovinafamiglie"). La teste ha riferito che doveva stare zitta perchè, se reagiva a tali rimproveri, lui le dava una sberla o la graffiava, la insultava e per di più la minacciava con parole come "se tu lo dici a qualcuno, se tu fai la denuncia... io ti taglio la testa, devi sapere che è l'ultimo giorno della tua vita". Per tale ragione ha spiegato di essersi recata talvolta in pronto soccorso (comunque non tutte le volte che veniva percossa), ma di non aver mai avuto il coraggio di fare denuncia. Nel 2008, in particolare, la teste ha riferito di essersi recata al consultorio familiare, dove ebbe degli incontri con la d.ssa rinunciando però ad ottenere una sistemazione fuori dalla propria casa. Ha riferito che il marito aveva un carattere fortissimo, che doveva "sempre lui avere il potere, lui deve avere la parola, io non posso parlare, non posso dire niente". In concomitanza con tale condotta del marito, e perché non tollerava che lui non la rispettasse, lei interrompeva i rapporti sessuali con lui. Ha poi spiegato che la situazione era degenerata a seguito della sua decisione di separarsi e che, tra settembre 2015 (epoca dell'udienza presidenziale) e gennaio 2016 (epoca della sentenza di separazione), in particolare dopo il

ritorno del marito nella casa coniugale, a seguito di un periodo in cui era stato in :
, lei viveva
“sempre chiusa in camera a chiave”, per paura di essere insultata o percossa. Ha, infine, • fatto capire che non aveva sostegno dai figli, perché i figli ascoltavano solo il padre.
La persona offesa ha anche ripercorso gli episodi cui si riferiscono i verbali di pronto soccorso presenti nel fascicolo del PM con l’aiuto delle contestazioni:

- in data 18/9/2008 il marito l’aveva percossa dopo un litigio (il verbale di pronto soccorso attesta “edema alla articolazione tempore - mandibolare sinistra”);
- in data 5/1/2016, avendo accompagnato la figlia in ospedale a togliere il gesso, era svenuta (il verbale di pronto soccorso del giorno successivo allo svenimento, che è il giorno in cui viene sporta la querela, dà atto che la paziente “appare attualmente particolarmente agitata e preoccupata e comincia a piangere” e che la stessa riferisce “minacce di morte da parte del marito”, ragion per cui veniva formulata la diagnosi di “stato d’ansia reattivo”);

-in data 21/1/2016 il marito le chiudeva con violenza il dito tra le porte dell’ascensore, dopo aver tentato invano di trattenerla per rimproverarla del fatto che confidava le loro questioni alle amiche (il verbale di pronto soccorso del 21/1/2016 accerta “dito tumefatto e dolente” e “piccola ferita lacerocontusa a livello ungueale in regione ulnare”);

- in data 9/2/2016 il marito la aggrediva mentre era in camera da letto, afferrandola al collo, tappandole la bocca e spingendole la testa contro l’armadio e poi contro il muro. La donna riusciva a divincolarsi e a chiamare il 112, fornendo tuttavia solo il suo nome, perché nel frattempo interveniva il figlio A , che le sottraeva il cellulare e le chiudeva la chiamata. Visto che veniva ricontattata sul cellulare, implorava al figlio di restituirle il cellulare, ma quello di contro buttava un quadro per terra dicendo che li avrebbe chiamati lui i Carabinieri, per denunciare che la madre era diventata pazza. La donna usciva di casa e scappava sulle scale gridando “aiuto”, ma il marito le correva dietro, la prendeva per le spalle e la buttava per terra, dove cadeva colpendo il braccio e la spalla destra. Qui il marito la schiacciava col piede e il figlio la trascinava per i capelli riportandola in casa e togliendo le chiavi. La donna allora correva sul balcone, entrambi la raggiungevano colpendola e buttandola di nuovo per terra. In quel momento sopraggiungeva l’autoambulanza: al personale medico il marito diceva di andarsene e chiudeva la porta. Quindi continuava a tappare la bocca alla donna con la mano, e le schiacciava con il piede il petto, mentre lei riusciva a gridare “aiuto”. Gli operatori suonavano ancora alla porta e, mentre il marito di nuovo

cercava di farli andare via, la donna riusciva a scappare sulle scale. Veniva quindi fatta salire sull'autolettiga e

trasportata al pronto soccorso. In questa occasione il marito le aveva anche detto che se . fosse andato in prigione, il figlio le avrebbe tagliato la testa. Il verbale di pronto soccorso del 9/2/2016 attesta " algia avambraccio destro e rachide cervicale e lombare" e quello dell'11/2/2016, redatto in occasione di un successivo accesso al pronto soccorso, riscontra la "comparsa di ecchimosi a livello dell'anca sinistra, coscia sinistra, ginocchio sinistro, gamba destra". Tali segni sono senza dubbio riconducibili al fatto del 9/2/2016, e da *trait d'union* valgono le SIT di F circa le condizioni di salute della

persona offesa accertate in data 10/2/2016.

Dopo il fatto del 9/2/2016, infine, la donna non rincasava ma veniva accolta per un po' dall'amica Et F fin quando il marito lasciava la casa coniugale.

L'usò delle contestazioni è assolutamente compatibile con la distanza temporale dei fatti, soprattutto con riguardo a quelli più vecchi, specie in ipotesi di reati a condotta abituale, come quello in argomento. Peraltro la E , H è apparsa lucida e lineare nella complessiva rievocazione dei fatti. L'attendibilità della stessa, e l'assenza di strumentalizzazione o di rancore, risulta, peraltro, dall'ammissione da lei fatta che certi verbali di pronto soccorso che le sono stati mostrati attengono a fatti non ascrivibili all'imputato, ma ad infortuni accidentali.

Ad ogni modo, le dichiarazioni della teste E , H 1 sono suffragate dai , puntuali certificati medici (anche precedenti ai fatti del 9/2/2016), dalie dichiarazioni di numerosi testi (che, tra l'altro, danno conto di percosse nemmeno raccontate dalla persona offesa, ossia le strette al collo, da collocare a dicembre 2014 e a febbraio del 2016), e, soprattutto, da due riscontri individualizzanti - così come richiesti dalla giurisprudenza formatasi in merito all'art. 192 c. 3 c.p.p. richiamato dall'art. 197 bis c. 6, c.p.p. - di cui si dirà.

I testi che, in generale, riscontrano l'attendibilità della dichiarante sono i seguenti:

- assistente sociale T C I ha dichiarato di aver conosciuto la E

Hz nel 2008, la quale, già allora, dava atto della conflittualità col marito, e di averla vista, nel settembre 2008, con un ecchimosi al vólto. In tale occasione la donna le diceva di aver ricevuto un pugno in viso dal marito ma rinunciava a sporgere denuncia e ad un collocamento protetto. Ha riferito che la donna si ripresentava senza appuntamento nel gennaio del 2015, concitata e spaventata, dicendo che il marito la sera prima aveva tentato di strangolarla, e lei la inviava alla psicologa, d.ssa. Quindi la rivedeva nel dicembre di quello stesso anno - dunque a udienza presidenziale già

avvenuta - allorquando la donna si ripresentava lamentando che il marito era rientrato da un periodo /di assenza da casa e il figlio A lo aveva fatto entrare. Infine, la teste ha circostanziato che la persona offesa le aveva raccontato anche l'episodio del 9/2/2016 dicendo di essere stata vittima di un pestaggio con complice il figlio;

- PS , psicologa: ha riferito di aver avuto colloqui nei primi mesi del 2015 con la E H. , che le riferiva di subire violenze sia morali sia fisiche da parte del marito e lamentava uno stato di profonda agitazione. In particolare le riferiva del tentativo di strangolarla, che la teste colloca - grazie agli appunti presi all'epoca - . come avvenuto nel dicembre 2014. Ha riscontrato la situazione di forte tensione vissuta dalla donna in occasione dell'udienza della separazione, nel dicembre del 2015, allorquando, come riferito dalla donna, lui l'aveva insultata e minacciata. La teste ha dato conto che la signora si trovava in uno stato di sconforto e di ansia, compatibile con il quadro fattuale dalla stessa riportato.
- M llo C : ha riferito che la persona offesa, dopo essere stata accolta a casa della R , la sera stessa del 9/2/2016 l'aveva contattato chiedendogli un consiglio su come avrebbe dovuto comportarsi in quanto il figlio A le aveva . chiesto di ritornare a casa perché il padre se ne era andato. Non sembra proprio che una ; donna che reciti (per usare la metafora dell'imputato) la parte della vittima, chieda consiglio al m.llo su come comportarsi. Il m.llo C ha riferito, continuando, che poi la donna lo ricontattava dicendo di aver deciso di tornare a casa dai figli ma che ' * subito tornava indietro, avendo visto il marito davanti alla sua abitazione. In tale telefonata la signora manifestava agitazione e spavento. Il m.llo ha anche riferito che, nei \ giorni successivi, si presentava in caserma l'imputato, in compagnia del figlio, e rifiutandosi di mettere a verbale alcunché, temendo che la situazione avrebbe potuto.

indurre i Servizi sociali a chiedere l'allontanamento dei figli, tuttavia cercava di screditare la moglie.

- V ha dichiarato che la E di nel 2016 le mostrava un . ' livido al braccio dicendole che il marito l'aveva spinta in camera. Ha ricordato che la . donna aveva molta paura che lui la potesse picchiare e che, pertanto, aveva paura a rimanere da sola con lui.
- L ha riferito che la persona offesa, fin da prima del 2016, le confidava dei problemi col marito e del fatto che le attribuiva colpe davanti ai figli. Ha dichiarato di aver appreso dall'amica comune R che il 9/2/2016 la E H era stata picchiata dal marito ed era finita all'ospedale. Ha circostanziato che, in un'altra. occasione, il 6/2/2016, la E. H. era venuta a casa sua a chiederle aiuto piangendo e dicendo che il marito

l’aveva spinta al muro stringendole le mani al collo e mostrandole delle tracce ancora rosse sul collo “come una sciarpa stretta o mani”.

- R ha riferito che la persona offesa, sua vicina di casa, una volta dimessa dal pronto soccorso il 9/2/2016, le aveva chiesto aiuto perché aveva paura e non sapeva dove andare. Ha riferito che, già in precedenza, l'amica le aveva confidato che il marito la picchiava, Quanto all'episodio del 9/2/2016, ha riferito che l'amica le aveva detto che dopo averla picchiata lei voleva scappare ma loro le hanno tolto il cellulare e l'hanno chiusa in casa.

Venendo, con rilievo assorbente, ai riscontri individualizzanti, essi sono forniti dai seguenti testimoni:

- app. S G ha riferito che, intervenuto *in loco* il 9/2/2016,

verificava la presenza della ^persona offesa già in autoambulanza e nell'abitazione la presenza di & A 'e del figlio.

- R F ha riferito di essere stata avvicinata dall'imputato, mentre la E H era in pronto soccorso, il 9/2/2016, il quale le aveva chiesto di convincere la

i

' moglie a non denunciarlo.

Si tratta di riscontri individualizzanti in quanto suggellano una connessione tra l'imputato e il fatto-reato ascrittogli dalla fonte accusatoria.

Tali riscontri - unitamente alle testimonianze sopra richiamate, tutte idonee a: valorizzare la genuinità delia persona offesa, anche in relazione allo stato d'animo della .stessa rispetto alle violenze del marito - confermano l'efficacia probatoria dell'intera sua testimonianza ai sensi del combinato disposto degli artt. 197 bis - 192 c. 3 c.p.p. - e non , solo con riguardo all'episodio, peraltro il più grave e quello in relazione al quale la persona offesa ha assunto la veste processuale di testimóne assistito, del 9/2/2016, cui tali [1] :... riscontri si riferiscono -.

Invero, la recente giurisprudenza ha chiarito che, in tema di valutazione della prova, laddove oggetto della testimonianza assistita sia una pluralità di fatti-reato

- commessi dallo stesso soggetto, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi vale a fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria alla chiamata in reità anche in ordine agli altri, purché vi siano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre un'unitaria valutazione delle dichiarazioni, quali l'identica natura dèi fatti in questione, l'identità dei protagonisti e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo (così Cass. Sez. 6 sentenza 13844/2016; in termini analoghi si veda da ultimo Cass. Sez. I sentenza 586/2017 che motiva addirittura sulla possibilità che i riscontri si riferiscano a condotte connesse a quella di reato, pur non penalmente rilevanti, "attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario").

u *

In conclusione deve ritenersi riscontrata e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in ordine a tutti i reati ascrittigli, la testimonianza della denuncia.

Ciò premesso, deve respingersi la prospettazione difensiva per cui la persona offesa, giovane e stanca del marito, avrebbe architettato una messinscena al fine di separarsi da lui.

Tale tesi non convince, innanzitutto per la non sovrapponibilità temporale tra la separazione e i maltrattamenti, iniziati anni prima e solo aggravatisi in conseguenza della separazione, che risulta a sua volta determinata dalla condotta maltrattante. La persona offesa ha, invero, contattato per la prima volta i Servizi sociali e si è portata al pronto soccorso nell'anno 2008, mentre la decisione di separarsi si colloca nel 2015 e *medio tempore,* come riferito dalla teste T , la donna aveva rifiutato di sporgere
denuncia e di ottenere un inserimento in comunità protetta, preferendo tentare di gestire il *menage* familiare, anche con l'aiuto di amici della coppia.

Gli argomenti evidenziati dalla difesa da cui dovrebbe dedursi l'inattendibilità della persona offesa non sono condivisibili.

Eventuali discrasie tra la sua deposizione dibattimentale e la querela non possono essere nemmeno apprezzate, in quanto la querela non risulta acquisita su accordo delle parti ai fini della sua utilizzabilità.

Le fotografie che ritraggono l'imputato con i figli ed in particolare con la figlia S (che peraltro non pare indossare abiti particolarmente aderenti o succinti) non sono valorizzabili poiché non è stata accertata l'epoca a cui risalgono e potrebbero essere state scattate *ad hoc.*

In generale, la considerazione che i figli si siano schierati contro la madre perchè questa era incapace di accudirli, trova, nel primo assunto, giustificazione nel fatto che - come può ricavarsi dalla lettura della relazione psico-sociale - i figli abbiano interiorizzato un'idea di famiglia corrispondente a quella del padre (in cui cioè il padre comanda e la moglie non esce di casa e non alza la testa) - mentre non trova riscontro, nel secondo assunto che ne esprime la causa, perché le gravi accuse mosse dai figli contro la madre (di cui la relazione psico-sociale dà conto) non hanno portato ad alcun approfondimento concluso con la sottrazione dei minori alla stessa, presso la quale, anzi, essi sono stati collocati dopo la separazione, con il consenso dello stesso imputato

(cfr. sentenza di separazione e, da ultimo, proposta conciliativa nella causa dì modifica delle condizioni di separazione in data 6/6/2017 cui le parti hanno aderito).

Il tenore delle conversazioni registrate intercorse in famiglia, in date non precisate tra il settembre del 2015 e il gennaio del 2016, come riferito dalla

H non depongono per l'assenza dei maltrattamenti. Già il fatto che l'iniziativa della registrazione provenisse dalla persona offesa induce a ritenere che la stessa fosse in . ' totale buona fede e volesse solo eventualmente precostituirsi la prova della condotta maltrattante, prova che non si è formata poiché, come risulta dal contenuto delle stesse, l'imputato si era accorto che sua moglie lo stava registrando. Tale contenuto appare quindi, per le suddette ragioni, del tutto irrilevante, perché non documenta la vita di coppia nella sua spontaneità. Ad ogni modo, esse riscontrano i litigi nella coppia per questioni di soldi - oltre che l'arroganza e il disprezzo del figlio A nei confronti della madre - che non escludono che in altre circostanze avvenissero i gravi fatti descritti dalla persona offesa. Peraltro la donna - nella terza registrazione - al termine della discussione si lamenta che il marito la fa soffrire e la tratta male, che l'ha sempre trattata male, che non vanno più d'accordo e che per questo vuole separarsi da lui, esclamando "non voglio vivere tutta la mia vita all'inferno... sto cercando solo di divorziare da te, in linea con la sua testimonianza.

In particolare, l'ipotesi che l'aggressione del 9/2/2016 sia stata invero una colluttazione, determinata dalla scoperta, da parte dell'imputato, che la donna aveva falsificato la sua firma per ottenere la certificazione di assegnazione di casa popolare al fine di presentare una richiesta di aiuti economici da parte del Comune (documenti che la difesa ha prodotto dopo l'esame della persona offesa e sui quali la stessa non è stata specificamente esaminata) è priva di riscontro (a B infatti non interessava

nulla delle richieste economiche avanzate dalla moglie al Comune: non solo non risulta che B abbia denunciato il falso nella querela relativa al fatti del 9/2/2016,.

che riguarda specificamente le lesioni, ma lo stesso, nel suo esame, ha dichiarato di essere superiore e disinteressato alle questioni economiche, e che lui non aveva mai fatto mancare nulla alla donna e l'aveva sempre fatta vivere come una principessa. Se così ' fosse non si capisce perché avrebbe dovuto sottrarre alla moglie quei fogli e perché la ' moglie si sarebbe a tal punto incollerita).

I verbali di pronto soccorso del 9 e dell'11/2/2016 e le SIT della F attestano incontrovertibilmente che la persona offesa è stata ripetutamente percossa. Le meno estese lesioni accertate nei verbali di pronto soccorso sulla persona dell'imputato,

(“contusione oculare destra e primo dito mano sinistra”) e del figlio (“contusione cranica non commotiva”) sono compatibili con i tentativi di divincolarsi dai reiterati atti di violenza posti in essere ai danni della persona offesa, la quale ha ammesso di aver usato contro di loro la forza al mero fine di scappare.

L’imputato, dal canto suo, ha affermato di non aver mai percosso la moglie, sostenendo che la donna avrebbe sempre recitato e si sarebbe creata i segni delle

percosse autolesionandosi, il che è del tutto privo di agganci sia logici sia fattuali in questa istruttoria, ciò che impedisce di prendere seriamente in considerazione la • prospettazione della difesa, oltre che di cogliere elementi che inducano ad una valutazione in termini di umana comprensione della condotta dell'imputato.

La testimonianza di B A - esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. per essere sostanzialmente co-imputato nel reato di cui al capo B d'imputazione, procedibile d'ufficio, tra l'altro, per la partecipazione di più persone riunite -- è priva di riscontri. Peraltro, nella relazione psico-sociale acquisita, si prende atto della valutazione che il ragazzo ha "un pensiero chiaro e strategico" oltre che del fatto che, comprensibilmente, ha accusato una profonda sofferenza a causa dell'allontanamento da ' casa del padre conseguente alla separazione, la cui responsabilità egli addossa interamente alla madre, rea di aver compromesso il quadro familiare idealizzato che aveva. Al di là dell'assenza di riscontri, le sue dichiarazioni appaiono *ex se* particolarmente fragili, per il rancore che egli nutre ancora nei confronti della madre - e di cui la stessa testimonianza è all'evidenza intrisa, così come lo sono i colloqui registrati, di cui si è detto - e per la dimostrata capacità di mentire ai danni di lei per tutelare il padre (si veda la vicenda riferita dalla persona offesa al telefono al m.llo O),

ragion per cui non possono essere in nessun modo apprezzate.

Risulta, pertanto, integrato il reato di maltrattamenti, di cui sussiste, innanzitutto, l'elemento oggettivo, consistente negli atti abituali di violenza psicologica e talvolta fisica perpetrati dall'imputato ai danni della persona offesa, trattata per anni come persona sottomessa e senza diritto di "ribellarsi" e, da ultimo, malmenata con l'aiuto del figlio.

Il reato non viene meno in dipendenza di una reazione della vittima, sol perché ella è persona di dignità morale che la condotta maltrattante non è riuscita a neutralizzare.

Il reato, semmai, viene meno se il clima violento è addebitabile ad entrambe le parti e ad una dinamica relazionale reciprocamente aggressiva, circostanza questa del tutto esclusa dall'istruttoria, laddove, semmai, è emerso che la persona offesa si sia limitata a sottrarsi al marito, in particolare a divincolarsi dagli atti di violenza fisica ovvero a lamentarsi col marito della vita vissuta insieme.

Il quadro probatorio delineato evidenzia altresì la sussistenza del dolo unitario richiesto dal reato di maltrattamenti, consistente nella consapevolezza e volontà di infliggere alla vittima un sistema di vita penoso, divenuto negli anni insostenibile.

Anzi, l'aver proseguito nel predetto atteggiamento dopo l'udienza presidenziale.

- aggravandone le modalità con frequenti atti di violenza - acclara l'indifferenza di B alla decisione presa dalla moglie di separarsi, a fronte della assorbente.

, intenzione di restare il “marito-padrone” a casa propria.

Le lesioni contestate sono tutte provate dai certificati medici acquisiti. Quella di natura psichica, consistente nel diagnosticato stato d’ansia reattivo, trova riscontro, quanto al nesso di causalità, oltre che nelle informazioni acquisite nello stesso verbale di pronto soccorso del 6/1/2016, nelle dichiarazioni della teste P che aveva accertato lo stato d’ansia della donna nel 2015. Non vi sono peraltro, spiegazioni alternative circa la causa dell’ansia. Le lesioni sono tutte procedibili d’ufficio per via dell’aggravante di cui all’art. £76 n. 5. Quella del 18/9/2008 è tuttavia prescritta.

In punto di trattamento sanzionatorio può osservarsi quanto segue:

- l’assenza di qualsiasi forma di meditazione critica sulla propria condotta o, in generale, sulla vicenda familiare e l’essersi portato, nel corso del suo esame, ai limiti con l’accusare di calunnia la moglie sono elementi che impediscono il riconoscimento in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche;
- i reati sono avvinti dal vincolo della continuazione *(melius* sono in concorso formale, poiché i medesimi fatti violano più nonne penali) e più grave quello di maltrattamenti;
- nella determinazione della pena base un discostamento dal minimo edittale si impone sia per la durata della condotta sia per il grave epilogo del 9/2/2016.

La pena può pertanto essere commisurata come segue:

- pena base: due anni e quattro mesi di reclusione;
- aumentata per le lesioni (di un mese per quelle del 9/2/2016, di 20 giorni per, quelle del 21/1/2016 e di 10 giorni per quelle del 1/2016): due anni e sei mesi di reclusione.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il danno subito dalla parte civile è di natura principalmente morale e può essere quantificato equitativamente nella complessiva somma di 15.000 euro, tenuto conto della durata dei maltrattamenti, della loro tipologia e del grave epilogo del 9/2/2016. Le spese

della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, vengono liquidate secondo protocollo.

B A dalla deposizione della persona offesa, risulta aver commesso in data 9/2/2016 i reati di cui agli artt. 81, 610 e 582-585 c.p., pertanto deve disporsi la trasmissione di copia degli atti al PM per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

B A responsabile dei reati ascrittigli, salvo che delle lesioni commesse in data 18/9/2008 e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di due anni e sei mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di B A in ordine alle lesioni commesse in data 18/9/2008 per essere il reato estinto per prescrizione.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

CONDANNA

B A al risarcimento del danno in favore della parte civile che si liquida nella somma di 15.000 euro nonché alla rifusione delle spese processuali che si liquidano nella somma 2466 euro oltre rimborso forfettario, Iva e CPA se dovute.

Dispone la trasmissione di copia degli atti al PM presso il tribunale dei minorenni per le valutazioni di competenza in ordine a B A.

26 novembre 2018.

Il giudice

Daniela Fruttini

SENTENZA N. 1264/2019

N. 2536/2016 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 929/2017 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Rosaria d'ADDEA

all'udienza pubblica del 12 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
nato a il /1959, residente a
in via - elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore.
-LIBERO ASSENTE-

, Foro di
Assistito e difeso dall'avv. d'ufficio, presente.

IMPUTATO

art. 612 bis, *commi 1 e 2, c.p. perché con condotte reiterate, minacciava e molestava la moglie (da cui si è di fatto separato)* F L *'e in particolare:*

116 gennaio 2016, alla decisione della moglie di separarsi, la minacciava con un'accetta con cui le sfiorava

il collo, dicendole T ripensaci, toma con me altrimenti ti Caccio fuori"

Nel febbraio 2016 le diceva "ora capisco i mariti che uccidono le mogli, se mi faccio anche trent'anni non mi interessa niente

Una volta separatosi (nel giugno 2016) prendeva a pedinare la moglie;

- *Diceva alle figlia V C che avrebbe fatto del male alla madre e che* ' Avrebbe dovuto togliersi questo problema tanto il funerale dura tre giorni"

Nel mese di giugno 2016 la minacciava dicendole"ad agosto non ci arrivi e non festeggerai i tuoi 50 anni

il giorno 4 luglio 2016 la pedinava in auto e poi la minacciava dicendo alla figlia V Q "la devo fare impazzire",-

il giorno 7 luglio 2016 si presentava in casa dei suoceri, minacciando la persona offesa;

in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della moglie da cui si è di fatto separato.
Con la recidiva.
Dal gennaio 2016 ad oggi, condotta perdurante, in

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Solari Rita

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede emettersi sentenza di NDP per accettazione tacita della remissione di querela"

Il difensore dell'imputato: " Si associa alla richiesta del **PM".**

929/2017

i, essendo il
reato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 28.3.2017 il GUP rinviava a giudizio C per rispondere del reato indicato in epigrafe.
All'udienza dell'11.1.2019 la persona offesa I dichiarato di rimettere la querela a suo tempo presentata nei confronti di

. Ilo difensore ha chiesto un termine per provare a contattare l'imputato ai fini dell'accettazione della remissione.
All'odierna udienza il difensore ha comunicato che, nonostante i tentativi, non è riuscita a mettersi in contatto con l'imputato, risultato irreperibile.
Il p.m. e la difesa hanno chiesto la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati.
Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reato per cui si procede è perseguibile a querela di parte.
La querelante ha ritualmente rimesso la querela.
L'imputato non è stato mai presente nel processo e, da ultimo, è risultato irreperibile. Tale condotta può essere interpretata come accettazione tacita della remissione della querela. D'altra parte, la pronuncia di sentenza per estinzione del reato appare favorevole per l'imputato il quale, altrimenti ritenendo, dovrebbe affrontare un processo.
La circostanza impedisce la prosecuzione dell'azione penale con la conseguente declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione dei reati ai sensi e per gli effetti di cui all'alt. 152 c.p.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., le spese del giudizio sono a carico del querelato.

P.Q.M.

Visto l'art. 469 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di C estinto per remissione di querela.
Spese a carico del querelato.
Pavia, 12 luglio 2019

IL GIUDICE.

SENTENZA N. 1278/2019

N. 500853/13 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1706/15 R.G.Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott. Luigi RIGANTI
all'udienza pubblica del 16 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

QA, nato a il .82, elettivamente SCHEDA il

domiciliato in via presso E A w.

- Libero assente, già presente - Campione Penale

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. del foro di , n°

presente

Reg. Corpi di reato

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv, 612 bis c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate, minacciava e molestava B
S ,
così da cagionarne un perdurante e grave stato di ansia c paura ed ingenerarne un fondato timore por la propria incolumità e quella dei prossimi congiunti e dei soggetti legati alla vittima da relazioni affettive, costringendola a mutare ed alterare le proprie abitudini di vita; in particolare inviava i seguenti sms con scritto: " EVIDENTEMENTE TU NON SAI LA VERITÀ!!' IL TUO AMICO CIRO L'HA SPUTTANATA PER TUTTO IL CANTIERE CHE SE LA SCOPAVA NEGLI SPOGLIATOI" ed un altro messaggio "IO NON RIESCO A REGGERE - A CHE GIOCO STAI GIOCANDO? - ORA TU MI DICI LA VERITÀ, PORCO DIO... IO NON NE POSSO PIÙ! - ORA VOGLIO LA VERITÀ A TUTTI I COSTI - BASTA VI AMMAZZO." In altri eventi la apostrofa cosi: "TU SEI UNA MERDA, UNA PUTTANA, UNA TROIA, SEI FALSA, SEI SCHIFOSA, MI FAI SCHIFO.. DEVI MORIRE PUTTANA ECC." infine la p.o., per tali episodi si era dovuta rivolgere all'unità Operativa Psichiatrica di perché gli veniva diagnostica uno "stato d'ansia SAI" con prognosi di gg. 56. (dal 27.08.2012 al 21.10.2012)
- Per avere commesso il fatto perché consumato da persona già legata da relazione affettiva con la persona offesa.
In ~ '* (3, dall'l luglio 2012 e permanente fino al 31 agosto
2012

Con l'intervento del P.M, Dott.ssa Roberta Villa

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: “chiede emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell’art.

530 li co. c.p.p. perché il fatto non costituisce reato”.

Il difensore dell’imputato: “chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non

sussiste”.

Con decreto in data 22/8/2014 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia citava A Q davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere del reato di cui alla contestazione.

Aperto il dibattimento con l’imputato dapprima libero assente e in seguito libero presente, dopo l’indicazione dei fatti da provare venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sentiti i testi del Pubblico Ministero e dell’imputato ammessi ed esaminato l’imputato.

Conclusa l'istruzione, il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

Non è stata provata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di atti persecutori in danno di S E contestatogli.

Infatti le dichiarazioni della persona offesa S B e dell’altra teste del Pubblico Ministero non sono state in grado di creare una prova sufficientemente attendibile e univoca in ordine alla riconducibilità delle condotte dell’imputato alla ipotesi di reato formulata a suo carico.

Dall’audizione dibattimentale di S B è infatti emersa l’esistenza di una relazione, di amicizia o amorosa, tra la stessa S B e A Q che lavoravano nell’ambito della stessa azienda all’interno di una cooperativa di pulizia.

Secondo la persona offesa, dopo un po’, Patteggiamento di A Q si fece nei suoi confronti ossessivo e, al suo allontanamento dall’uomo, fece seguito una reazione esasperante fatta di violenti messaggi, scenate e addirittura persecuzioni sul lavoro tanto da minacciarla di farle perdere il posto e influire, in quanto superiore gerarchico, proprio sul suo licenziamento oltre a costringerla a ricorrere a una terapia psichiatrica.

A supporto delle affermazioni della persona offesa è stata raccolta in aula la testimonianza della collega D B , che ha confermato resistenza delle vessazioni raccontate da S B _ .

In realtà dalle dichiarazioni degli altri testimoni, pure lavoratori nella cooperativa, è risultato che in realtà A Q non aveva alcun potere all’interno della struttura cooperativa, non era un superiore gerarchico di S B i *e* non poteva influire sulla sua posizione lavorativa mentre il licenziamento della donna era da attribuire solo alla necessità della ditta di ridurre il personale.

All’interno della documentazione sanitaria non si legge alcun collegamento tra le cure psichiatriche prestate per quasi due mesi a S E ed eventuali comportamenti abusivi di A Q

In realtà dalle dichiarazioni dei testi della difesa e dalla testimonianza di H S , marito della persona offesa, emerge che fu il marito stesso a far interrompere in modo repentino la relazione che stava sorgendo tra A Q e S . B con il conseguente allontanamento della donna e l’interruzione di ogni comunicazione.

Da questa scelta familiare e non da un’ossessione nasce in realtà la scomposta reazione di A Q , che alla chiusura unilaterale dei rapporti da parte della donna ha reagito con comunicazioni eccessive ed esagerate che mostravano disperazione e angoscia ma anche la volontà di insultare e minacciare la donna che aveva troncato d’improvviso ogni rapporto.

All’esito dell’istruttoria condotta ci si trova quindi di fronte a una contestazione per il delitto di atti persecutori nell’ambito della quale è stata dimostrata 1’esistenza di un improvviso e grave conflitto tra due persone che sino a quel momento avevano vissuto un intenso rapporto.

Tale situazione ha generato una reazione di forte aggressività verbale da parte di A Q sfociata in minacce e insulti inviati via sms all’ex amica che ha avuto una durata temporale limitata e che non è stata certo sufficiente a generare in S B lo stato d’ansia richiesto dalla norma per integrare l’ipotesi delittuosa di atti persecutori.

Q deve essere assolto dal
Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono A reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visto l’art. 530 c.p.p.
assolve A » Q dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste
Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia
Pavia, 16 luglio 2019

Il giudice
Luigi Riganti

N. 2270/17 R.G. notizie di reato
N. 461/18 R.G. Tribunale

TRIBUNALE DI PAVIA

SENTENZA
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pavia - sez. penale - in composizione monocratica in persona del dott. **VINCENZO GIORDANO,** alla pubblica udienza del 16/7/2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

O E S , n. in Nigeria il /1986, elettivamente domiciliato
presso lo studio del difensore d'ufficio Avv. G R , sito in , alla via
libero, presente.

IMPUTATO:

1) del delitto di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. e 572. perché, con reiterate ed assidue condotte, maltrattava la convivente E H , in particolare: /

- Costringendo la donna a vivere in ristrettezze economiche, negandole il necessario per sé e per la figlia neonata (E N , n. 16)
- Nel corso di una lite per motivi economici, quando la donna era incinta di 7 mesi, la afferrava per il collo;
- A settembre 2016, sempre per motivi legati alla gestione economica, picchiava la convivente che stava spingendo il passeggino, così causando anche la caduta della neonata;
- Il 20 novembre 2016, per futili motivi, la prendeva a pugni e la afferrava al collo; nella stessa occasione chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine, pretendendo che la polizia cacciasse di casa la convivente e la bambina e minacciando di morte, nonostante la presenza degli agenti, la P.O. e la figlia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persona di età minore di anni 18.

In i, dal dicembre 2015 al 21 novembre 2016.

2) per il reato p. e p. dagli art, 582, 585 c.p, in combinato disposto con gli artt. 576, n. 5 c.p., poiché picchiava la convivente E . H: con pugni al viso e un calcio alla gamba così
cagionandole lesioni consistenti in "contusione gamba sinistra e guancia con ematoma", dalle quali derivava una malattia con prognosi di giorni 2.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo 1) che precede.
In , il 19 settembre 2016

Conclusioni delle parti:

Il P.M. conclude e chiede:
unificati i reati ex art. 81, cpv., c.p., condanna alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione.
La Difesa conclude e chiede:
assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, assoluzione per il reato di minaccia per difetto di querela; in sub., att. generiche, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 13/12/2017, il GUP in Sede rinviava a giudizio C E< S innanzi al G.M. in ordine ai reati specificati in epigrafe.
I) dibattimento, in particolare, si articolava come segue:

- all'udienza del 18/06/2017. la prima celebrata dinanzi a questo Giudice, in presenza dell'imputato e dell'interprete di lingua inglese, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse tutte le istanze istruttorie delle parti; si procedeva, pertanto,

all’escussione della persona offesa e dei testi di lista del PM, C L , in servizio presso la Stazione CC di , G : R >, in servizio presso il Commissariato di PS di , Mi V i e, dopo aver acquisito su accordo delle parti le s.i.t. di L F J , l’imputato rendeva il proprio esame;

- all’odierna udienza, infine, data lettura degli atti consentiti, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.

RITENUTO IN FATTO */I /*

La piattaforma probatoria a fondamento della presente decisione è costituita dalle fonti probatorie assunte durante l’istruttoria dibattimentale, oltre che dalle acquisite dichiarazioni rese in sede di indagini da un teste oculare e dalle prove documentali.

In relazione all’imputazione formulata, appare evidente come, ai fini dell’economia del giudizio, sia di fondamentale importanza la testimonianza della persona offesa, la quale non si è costituita parte civile.

Sul punto, è necessario premettere come la persona offesa non parla né comprende l’italiano, motivo per il quale, come prescritto dal codice di rito, la sua testimonianza è stata assunta attraverso l’ausilio di un interprete di lingua inglese, lingua parlata e conosciuta dalla H

Le difficoltà linguistiche, ad ogni modo, hanno reso l’esame della persona offesa sintetico e sincopato, senza che, tuttavia, tale modalità abbia impedito di acquisire una completa e compiuta versione dei fatti.

Ed invero, secondo il narrato della p.o., la relazione con l’odierno imputato è nata ormai da almeno quattro anni, dopo averlo conosciuto causalmente all’interno di un supermercato.

La relazione è stata subito caratterizzata dalle difficoltà economiche che attraversavano entrambi i conviventi e che hanno causato notevoli litigi tra i due.

In particolare, secondo quanto emerso dalla relativa testimonianza:

- nel corso di una lite l’imputato l’avrebbe presa per il collo dalla rabbia;
- nel settembre 2016 l’imputato, sempre a seguito di un litigio a motivazione economica, l’avrebbe picchiata mentre spingeva il passeggino, causando la caduta della neonata;
- il 20 novembre 2016 l’imputato nuovamente la prendeva a pugni e l’afferrava al collo ed, a seguito dell’intervento delle Forze dell’ordine, la minacciava di morte in loro presenza

La persona offesa riferiva, inoltre, che tale ultimo litigio sarebbe stato causato dalla sottrazione della carta di credito dell’imputato, perpetuata dalla stessa persona offesa la sera prima, per prelevare il denaro necessario per il rinnovo dei documenti.

Ad ogni modo, la persona offesa dichiarava come ad oggi i rapporti si siano rasserenati e lei avrebbe piacere a continuare la relazione con l’imputato, anche se quest’ultimo, in più di una occasione, ha manifestato la sua intenzione di interrompere la relazione.

A riscontro del narrato della persona offesa sono stati sentiti gli operanti intervenuti negli episodi citati.

11 militare C riferiva di essere intervenuto due volte a seguito di segnalazione di un litigio tra i conviventi. In entrambi gli interventi - datati 19 settembre e 21 novembre, e pertanto estranei ai capi di imputazione - l'agente avrebbe semplicemente assistito ad un litigio non violento tra i due conviventi, determinato da motivazioni economiche e privo di motivi di allarme sociale, seppur accaduto alla presenza di una minore.
L'agente G ;, invece, è intervenuto durante l'episodio del 20 novembre. In particolare, l'agente ha riferito di essere intervenuto a seguito della richiesta dell'odierna persona offesa e, giunto sul posto, in via a ' i, dove i due risiedono ancor oggi, l'imputato chiedeva agli operanti di allontanare la F ; dalla sua abitazione, perché la stessa non contribuiva alle spese correnti. Gli operanti gli spiegavano, allora, di non poter esaudire la sua richiesta, in quanto la H; regolarmente risiedeva presso quell'abitazione.
Infastidito dalla risposta, l'imputato inveiva contro la persona offesa, minacciandola di morte in presenza degli operanti (' 7 *kill you").*

Infine, l'operante precisava che alla sua presenza non riscontrava alcuna aggressione fisica, né tantomeno segni evidenti di una avvenuta aggressione negli istanti precedenti.
È stato ascoltato anche uno dei vicini dei conviventi, il notaio M Vi , il quale riferiva di aver udito spesso le urla dei vicini che litigavano, sovente scambiandosi nella loro lingua, accuse reciproche.
In una occasione, spaventato dal fatto che la figlia neonata dei due piangeva animosamente, il M chiedeva l'intervento degli operanti e del personale medico di pronto soccorso, il cui arrivo calmava prontamente la situazione.
Sono state, infine, acquisite su accordo delle parti le dichiarazioni rese in sede di indagini da una ulteriore vicina, L F J< , la quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito dal teste M in merito ai litigi tra i conviventi.
La stessa, tuttavia, assisteva personalmente al litigio del settembre 2016, durante il quale i due conviventi si strattonavano vicendevolmente. La L chiariva, ad ogni modo, di aver assistito soltanto alla parte terminale del litigio e, di aver saputo da altri condomini, che in precedenza l'imputato avrebbe causato la caduta della neonata dal passeggino.
Nel corso della medesima udienza l'imputato rendeva il proprio esame, protestandosi innocente e fornendo una propria versione dei fatti.
In particolare, l'imputato riferiva come i litigi tra i due fossero causati non soltanto da motivazioni economiche ma anche dalla circostanza per la quale la H avrebbe assegnato alla loro figlia il cognome materno anziché quello paterno, motivo per il quale lui serbava un notevole risentimento nei confronti della p.o.
Inoltre, pur confermando quanto narrato dai testi di pg, l'imputato chiariva come il loro intervento fosse finalizzato esclusivamente a sedare il litigio in corso tra i due e non perché lui avesse adoperato violenza nei confronti della H
Così riassunti i fatti per come emersi dall'istruttoria dibattimentale è opportuno precisare come non vi sia motivo di dubitare del narrato della persona offesa, seppur con talune precisazioni.
Come noto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte sostiene come la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.È pertanto opportuno che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, basato sulla endiadi orientativa della credibilità-attendibilità.
La Corte di Cassazione si è anche espressa sulla possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, ammettendola negli stretti limiti in cui il giudizio di inattendibilità riferito soltanto ad alcune circostanze non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante, ovvero non infici la plausibilità delle altre parti, ovvero deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata laddove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Cass. Pen., Sez. IV, n. 21886 del 17.5.2018, RV 272752-01).
Al riguardo, osserva il presente Giudice come non sia emerso alcun elemento suscettivo di inficiare la piena credibilità della predetta fonte dichiarativa, considerato, in particolare, la

linearità del narrato ed i numerosi riscontri estrinseci emersi, oltre all'assenza di pretese economiche. Ad ogni modo, il carattere selettivo delle dichiarazioni rese, in combinato disposto con le difficoltà linguistiche della p.o., impongono a questo Giudice una attenta ricerca del reale significato degli episodi denunciati, alla luce dei concreti riscontri intervenuti.

La versione resa dall'imputato, invece, oltre che provenire da un soggetto naturalmente coinvolto nel processo, si è limitata a delineare il contesto emotivo della relazione, senza fornire alcuna ricostruzione alternativa dei singoli episodi, motivo per il quale il suo apporto alla ricostruzione dibattimentale può considerarsi davvero esiguo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tanto premesso in punto di fatto, si impone, con riferimento al reato di cui al capo 1) della rubrica, una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, con condanna per la sola condotta di minaccia relativa all'episodio del 20 novembre 2016.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Sez. 1, n. 8618 del 12/02/1996, dep. 24/09/1996, Rv. 205754), invero, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze.

Per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato, inoltre, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, poiché trattasi di una ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.

Deve pertanto escludersi, entro tale prospettiva ermeneutica, che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226794, che in motivazione ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona; v., inoltre, Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 228461; Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213516).

Occorre, in definitiva, che una serie di atti lesivi di diritti fondamentali della persona siano inquadrabili all'interno di una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Rv. 249036). In tal senso si spiega, infatti, il carattere unitario del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, dep. 17/02/2004, Rv. 228276; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, dep. 25/06/2012, Rv. 253042), poiché esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.
Nel caso di specie, ci troviamo innanzi, essenzialmente, a tre episodi violenti ed un episodio di minaccia che costellano un periodo di undici mesi (dicembre 2015 - novembre 2016) caratterizzato
da frequenti e canoniche liti tra la H e l'imputato, ascrivibili a motivi puramente economici, concernenti la gestione delle spese comune e le fonti di reddito.
Non può dunque certo ravvisarsi quella *''cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante''* necessaria ai fini dell'integrazione degli estremi materiali del delitto contestato.
Appare, tuttavia, certa ed incontrastata la sussistenza del delitto di minaccia, implicitamente contestato al punto quattro del capo 1 di imputazione e ritenuta dall'Accusa, evidentemente, elemento costitutivo del delitto di maltrattamenti.
Sul punto, in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione avanzata in sede di discussione dal difensore dell'imputato, in merito alla irritualità della querela sporta, essendo la persona offesa stata costretta dalle Forze dell'Ordine a firmare il relativo verbale, pur senza comprenderlo.
Per ritenere fondata una tale circostanza, infatti, trattandosi di atto fide facente proveniente da un pubblico ufficiale, la H avrebbe dovuto avanzare una apposita querela di falso o avrebbe dovuto, comunque, sconfessare in apposito atto pubblico quanto in precedenza dichiarato.
Nulla di tutto ciò è stato fatto motivo per il quale alcuna circostanza esclude la ritualità ed efficacia della querela presente in atti, nella quale è ricompreso l'episodio di minaccia del 20 novembre 2016. In merito alla prova del suddetto delitto, oltre al narrato della persona offesa, appare dirimente la testimonianza dell'operante presente al momento dei fatti, il quale ha riferito di aver assistito alla minaccia di morte da parte dell'imputato verso la persona offesa.
Non sussiste, pertanto, alcun ragionevole dubbio in merito alla configurabilità oggettiva e soggettiva del delitto di cui all'art. 612 co. 2 c.p.- trattandosi di minaccia di morte - attese le plurime fonti di prova acquisite.
Non possono, invece, essere valutati delitti di lesione le singole liti riportate, in ragione della genericità del narrato e dall'assenza di riscontri esterni, oltre che dalle difficoltà tecniche a ritenere singole ed atomistiche imputazioni in assenza di una compiuta

descrizione degli elementi costitutivi, come invece avvenuto per la contestazione della minaccia.
Con riguardo, invece, all'imputazione di cui al capo 2) della rubrica, risultano senz'altro integrati gli estremi costitutivi del reato - esclusa, tuttavia, la contestata aggravante a seguito della pronuncia assolutoria per il capo 1 - dovendo ritenersi comprovato, *ut supra* illustrato, che nelle circostanze di tempo e di luogo in contestazione, il prevenuto, colpendo la moglie con pugni al viso e un calcio alle gambe, le ha cagionato le lesioni personali documentate dal referto medico in atti, con prognosi di giorni due lavorativi.
Proprio tale referto rappresenta un riscontro estrinseco del narrato della persona offesa, vista anche la perfetta coincidenza tra la dinamica descritta e l'esame obiettivo riportato *("contusione gamba sx e guancia con ematoma").* Le dichiarazioni dell'operante intervenuto, situandosi in una cornice temporale immediatamente successiva, non escludono la previa consumazione del delitto contestato. Alcuna concreta emergenza legittima il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendo in particolare osservarsi come l'imputato abbia svolto i fatti di cui ai capi di imputazione alla presenza della figlia minore ed anche di un pubblico ufficiale in servizio, così dimostrando una notevole incapacità a contenere i propri istinti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, deve riconoscersi la continuazione tra i due delitti, in ragione della evidente contiguità logica e temporale, oltre che dalla omogeneità dei beni giuridici violati e del contesto di consumazione A /
Ritenuto più grave il delitto di cui al capo 2, visti i criteri di cui all'art. 133 c.p., ed avuto in particolare riguardo alla gravità del reato desunta dalle circostanze dell'azione delittuosa e dalla tipologia ed intensità delle lesioni arrecate alla p.o., pena equa stimasi quella di mesi sette di reclusione, aumentata a mesi nove di reclusione per effetto della riconosciuta continuazione con il delitto di minaccia Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ricorrendone i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge, può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in considerazione del corretto comportamento processuale dell'imputato e di quanto dallo stesso riferito in sede di esame, ove ha chiarito di volersi allontanare dalla persona offesa in ragione della dannosità della loro relazione, dimostrando una corretta elaborazione analitica della complessiva vicenda.
In ragione del carico di lavoro gravante sul ruolo collegiale e monocratico del giudicante, è stato ritenuto congruo riservare in giorni novanta il termine massimo per il deposito della motivazione.

P. O, M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p, dichiara 0 .E S colpevole del delitto di cui all'art. 612 co. 2 c.p., relativamente all'episodio del 20 novembre 2016 e del delitto di cui al capo B, esclusa la contestata aggravante, unificati sotto il vincolo della continuazione e per

l’effetto lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l’art. 530 co. 2 c.p.p.,

assolve O
.E ; S dal delitto a lui ascritto al capo 1 perché il fatto non sussiste.

Pena sospesa e non menzione.

Motivi in giorni 90.

Cosi deciso a Pavia il 16.7.2019

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NT 1671/15 R.G.Trib.

N. Memoriale

SENTENZA N. 1294/2019

N. 6344/14 Notizie di Reato

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 17 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M A P . nato a .62, domicilio dichiarato a invia

- Libero assente

Assistito e difeso di fiducia dall'aw. P L del foro di

- assente e sostituito dalPAvv. M F ex art. 97 IV co. c.p.p.

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dall'arte 572 codice penale, per avere maltrattato la moglie Ri

P e le figlie minori, entrambe invalide al 100%, MJ MI (nata a il /1996) e M, Mt C (nata a [1] il . /2003), mantenendo nei loro confronti un comportamento offensivo, aggressivo e violento, ed in particolare:

per avere ripetutamente provocato liti con la moglie a causa dell'uso di alcol;

■ *per avere frequentemente offeso la moglie con appellativi quali*"puttana"e"zoccola" e *le figlie con epiteti quali*"stronzetta

- *per avere in più occasioni minacciato la figlia minore Mt dicendole*"prima di andare in carcere tì fard un faccione e poi ti ammazzerò";
- *per avere picchiato più volte lo figlia minore Mi* i *causandole lesioni descritte al capo B) che segue;*

per avere in due occasioni afferrato con violenza il polso dello figlia minore M i *C* i, *causandole lesioni descritte al capo B) che segue;*

- *per avere, nel corso di una lite per futili motivi, afferrato il collo della moglie, e in altra lite casalinga per averla spinta facendole urtare una colonna, causandole lesioni di cui al capo B) che segue;*

per avere indotto la moglie a richiedere ripetutamente l'intervento delle forze dell'ordine a causa delle continue liti e del suo stato di ubriachezza;

In dal mese di giugno 2013 e in permanenza attuale;

B) del delitto di cui ail'art. 81 cpv, 582, 585 co. 1, 577 co. 1 n, 1), co. 2, codice penale per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, causato lesioni personali alla moglie R P 'e alle figlie minori M e *M C ed in particolare:*

afferrava con forza i polsi della figlia minore M e, dopo l'intervento della madre che la liberava dalla presa, le aizzava contro il cagnolino di casa (incitandolo con la frase "attacca, attacca"), che la mordeva più volte, causandole lesioni consistite in "morso di cane mano sx e agitazione in percosse", da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5;

afferrava con forza i polsi della figlia minore M. e la scagliava contro il muro, causandole lesioni consistite in "contusione braccio sx", da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 3;

- *afferrava con violenza ii polso della figlia minore M C , causandole lesioni consistite in "trauma contusivo distorsivo polso mano dx", da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5;*

afferrava al collo la moglie R . P i, causandole lesioni consistite in "cervicalgia", da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 8;

- *afferrava il polso della figlia minore IV. ; causandole lesioni consistite in "lieve distorsione polso sinistro", da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni*

7;

dava una spinta alla moglie facendole urtare uno colonna, causandole lesioni consistite in "contusione emitoroce sx", da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7;

In nelle date del 4/8/2013,11/9/2013,14/10/2013, 26/10/2013 e 24/5/2014

Con 1* intervento del P.M. Dott.ssa Laura Tumiatti

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche c uniti i reati dal vincolo della continuazione".

Il difensore dell'imputato: "chiede la condanna al minimo della pena con tutte le attenuanti previste dalla legge"

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in data 1.10.2015, veniva disposto il giudizio nei confronti di M A ' , chiamato rispondere dei reati ascritti in epigrafe. Al dibattimento,
svoltosi in assenza dell'imputato, si procedeva all'escussione dei testi Rota Patrizia (moglie dell'imputato e persona offesa dei reati per cui è processo), F R (assistente sociale), G M (assistente sociale) e C M i (assistente sociale) e all'acquisizione delle produzioni documentali dell'accusa consistenti nei verbali di pronto soccorso relativa a M M , M; M C (figlie dell'imputato, entrambe affette da una disabilità del 100%) e R P i.
Si procedeva altresì all'acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali di sommarie informazioni testimoniali di R i P e D'A • M (vicino di casa dei coniugi M »-R) nonché delle annotazioni e relazioni di servizio degli operanti.
All'udienza del 3.4.2019 veniva nominato perito il Dott. P C , Specialista in Neurologia e Dirigente Psichiatra presso l'A.S.S.T. di e gli veniva conferito l'incarico di procedere a perizia psichiatrica sulla persona di M A
Il perito veniva escusso all'udienza del 17.7.2019, rispondendo ai quesiti come da relazione peritale in atti.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale le parti concludevano come riportato a verbale ed il Giudice decideva secondo dispositivo, riservandosi giorni 90 per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio.
R i P ha riferito di essere coniugata da 28 anni con l'imputato e che dalla relazione nacquero tre figli, di cui due disabili al 100% (M , nata nel 1996 e M; * , nata nel 2003). Sennonché lo stesso imputato, dal giugno 2013, a seguito di problemi sul lavoro e di salute di sua madre e di sua sorella, iniziò ad abusare di sostanze alcoliche con sempre maggiore frequenza e, sotto l'effetto di queste, a tenere una condotta violenta nei confronti dei familiari conviventi.
Come emerge dalla denuncia - querela e dal verbale di sommarie informazioni consensualmente acquisiti, l'imputato quotidianamente picchiava, spintonava e apostrofava la moglie con insulti quali "puttana,

zoccola", anche in presenza delle figlie, anch'esse destinatarie di insulti quali "stronzette".
In particolare alla figlia M i il M di frequente diceva "prima di andare in carcere ti farò un faccione e poi ti ammazzerò".
Nel periodo in oggetto dunque la R chiese più volte l'intervento delle forze dell'ordine.
In particolare, in data 4.8.2013, il M aizzò il cagnolino di famiglia che stava mordendo il braccio della figlia M , incitandolo ad attaccarla; la R condusse quindi la figlia al Pronto Soccorso ove vennero diagnosticate le lesioni certificate in atti (cfr. "morso di cane mano sx e agitazione in percosse con prognosi di giorni 3) ; quella sera inoltre si rifugiò insieme alle figlie a casa della suocera.
In data 5.8.2013, vi fu un altro litigio, per il quale la R i chiese l'intervento della Polizia che riportò alla calma il M
Dopo un periodo di relativa tranquillità, il M > ricominciò a bere; in particolare in data 11.9.2013, tornando a casa ubriaco si scagliò contro la figlia M i, sbattendola contro il muro della sala dopo averla afferrata per i polsi, mentre l'altra figlia era in lacrime e aveva una crisi di panico.
Sicché la R decise di trascorrere la notte dalla suocera e in quel frangente il M prese nuovamente la figlia M i percuotendola; le donne si riuscirono ad allontanare allorché l'altra figlia colpì il padre con una spinta facendolo rovinare a terra e si recarono al P.S. ove vennero diagnosticate a M ile lesioni di cui al certificato in atti (cfr. "trauma distrattivo arto superiore sinistro" con prognosi di giorni 6).
Risentita in data 8.11.2013, la R riferì che in data 14.10.2013, l'imputato afferrò la figlia M . per un polso; in seguito in data 26.10.2013, nel corso di un litigio, afferrò per il collo la Ri e colpì M che era intervenuta in difesa entrambe le donne riportarono le lesioni certificate in atti (cfr. certificato in atti secondo cui a M vennero diagnosticate; "dolore al polso e alla mano destra" e alla R "trauma al collo in seguito a lite familiare", con prognosi di giorni 8).
La persona offesa, al dibattimento, ha spiegato che, per un periodo allontanò per disperazione il M i da casa; successivamente, a seguito di un percorso positivo che l'odierno imputato sta tuttora seguendo presso il SER.D, la vita familiare è migliorata e i coniugi si sono ritrovati.

I. litigi, di frequenza quotidiana, hanno trovato riscontro nel verbale di sommarie informazioni rese dal teste D'A il quale, abitando nell'appartamento dello stesso stabile dell'imputato, confermò di sentire quasi ogni sera le urla provenienti dall'abitazione dell'imputato e di essere intervenuto personalmente in una occasione per allontanare il M; dalla moglie a seguito della richiesta di aiuto rivoltogli dalla figlia.
In plurime occasioni intervennero anche le forze dell'ordine le quali costatarono sempre l'evidente stato di alterazione alcolemica in cui versava l'imputato, ma non assistettero mai direttamente alla condotta violenta dello stesso in quanto, alla vista degli operanti, il M si calmava (cfr. annotazioni e relazioni di servizio presente in atti).
La situazione di violenza e i problemi di alcolismo del M erano noti anche agli assistenti sociali del comune di residenza dei coniugi.
Come emerge dalla deposizione di F R , assistente sociale del Comune d f, infatti, dal settembre 2013 le figlie minori dei M erano monitorate dai servizi a seguito di una segnalazione pervenuta dalla scuola.
La R spiegò alle assistenti sociali che anche a causa delle intemperanze delle figlie, l'odierno imputato beveva e si innervosiva, arrivando ad aggredire verbalmente e fisicamente moglie e figlie.
Sennonché la stessa F aveva anche il desiderio di tenere unita la famiglia; ad ogni modo l'assistente sociale dovette lasciare il caso in quanto andò in maternità e per alcuni mesi la famiglia non venne seguita.
II. teste G M >. collaboratore dell'avvocato L , difensore del M «, ha riferito che, nel 2015, lo stesso L si lamentò con i servizi per il fatto di aver trascurato la famiglia, aggravando la situazione già segnalata.
Nel corso della perizia, il perito nominato, dopo aver visitato il M e valutato gli atti reperiti nel fascicolo e la documentazione sanitaria, ha rilevato che l'imputato iniziò a fare uso di alcolici in conseguenza alla difficoltà di gestione della figlia M (nata nel 1996) e affetta da insufficienza mentale, nonché a causa della precarietà lavorativa.
Dalla valutazione clinica e anestetica sono emersi elementi per una diagnosi psichiatrica di abuso di alcol con stato di intossicazione e sintomi di ubriachezza a partire dal 2013 e fino all'allontanamento dalla casa familiare, ma tale stato patologico non può essere considerato grave tanto da alterare le capacità intellettive e volitive in modo cronico e persistente, sicché

l’imputato doveva ritenersi capace di intendere e volere al momento dei fatti.
Ormai da anni lo stesso si astiene da ogni assunzione di alcolici, continua a seguire i trattamenti proposti dal SERD, ha un buon comportamento nel contesto familiare, si assume ed è consapevole delle proprie responsabilità, dunque è in grado di partecipare coscientemente e consapevolmente al processo (cfr. relazione in atti).
Tanto considerato, si ritengono integrati tutti i reati contestati all’imputato.
Con riferimento ai maltrattamenti contro familiari, infatti, risulta provato che l’odierno imputato maltrattò la moglie e le figlie rivolgendo loro sia appellativi offensivi che violenze fisiche culminanti in numerosi episodi di lesioni personali.
Sul punto infatti vi sono le dichiarazioni della persona offesa R Pi , confermate dalle relazioni di servizio attestanti i plurimi interventi delle forze dell’ordine, nonché le relazioni dei servizi sociali e la testimonianza del vicino di casa, tutte concordi nell’attestare che il M », sotto l’effetto di alcol, insultava e aggrediva la moglie e le figlie.
E’ emersa altresì la prova che mediante tale comportamento, l’odierno imputato sottopose le persone offese ad un regime di vita particolarmente mortificante, tanto che la R , pur continuando a volere bene al marito, si trovò costretta ad allontanarlo, come dalla stessa affermato ‘per disperazione”.
Quanto ai delitti di lesioni, essi risultano provati dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate dai certificati medici in atti.
Deve essere quindi affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine a entrambi i reati ascritti.
1 reati devono ritenersi in continuazione in quanto evidente espressione di un medesimo disegno criminoso. Più grave è il reato di cui al capo A).
Vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione del particolare momento di difficoltà vissuto dall’imputato, poco assistito dai servizi sociali e dalla capacità mostrata dallo stesso di seguire un percorso di riabilitazione tuttora in corso, che ha consentito di ricostituire la famiglia.
Visti pertanto tutti i criteri di cui ali’art. 133 c.p., appare congruo irrogare nei confronti dell’odierno imputato la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione (p.b. per il reato di cui al capo A), anni 2 di reclusione, ridotta ex art. 62bis c.p., ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, aumentata per continuazione), cui

segue per legge la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
I precedenti a carico dell'imputato ostano alla concessione di benefici.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

M A responsabile dei reati ascritti, unificati i reati dal vincolo della
continuazione e ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Motivazione entro 90 giorni.

Pavia 17.07.19

SENTENZA N. 1299/2019
N. 3471/16 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 406/18 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Elisa CENTORE
all'udienza pubblica del 17 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
C M F, nato in Romania 1' 772, domicilio
dichiarato a in via
- Libero presente -
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. C G: del foro di
L. presente

IMPUTATO

A. del reato di cui agli arti. 61, n. 11 quinquies, c.p. e 572 c.p. perché, con condotte reiterate, aggredendo fisicamente e verbalmente la moglie P I e i figli C< A e C C rispettivamente di 6 e 5 anni, provocandole preoccupazione e. allarme a causa dei ripetuti atteggiamenti violenti, prevaricatori e umilianti, li maltrattava, e maltrattava la mogli anche in presenza dei figli minore). E, in particolare:

- ***per l' eccessiva gelosia ogni volta che la donna parlava con un uomo ingiuriava la p.o. con epiteti del tipo troia e puttana, oppure lesbica se parlava con una donna, impedendole di uscire e di avere amiche;***
- ***per la gelosia l' uomo impediva alla moglie di vestirsi in modo non approvato dallo stesso, nonché di telefonare liberamente;***
- ***in una occasione, mentre la p.o. spostava alcune piante in giardino, C le urlava contro "TI STAI PREPARANDO IL POSTO PER SCOPARE CON QUELLO?" alludendo al vicino di casa;***
- ***in una occasione, l' uomo si rivolgeva ad un suo amico dicendo che se avesse voluto, persoli cinque euro, la moglie sarebbe andata a letto con lui e con chiunque altro;***
- ***in altra occasione, costringeva la moglie a terminare il cibo lasciato dai bambini nei piatti e a seguito del rifiuto della donna la colpiva con uno schiaffo al volto, vicino l' orecchio.***

Con l' aggravante di aver commesso tali fatti in danno e alla presenza dei figli minori In , dal 2012 al giugno 2016.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Laura Tumiatti

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.".

Il difensore dell'imputato: "chiede l'assoluzione quantomeno ex art. 530 II co. c.p.p. In subordine, esclusa la contestata aggravante e concesse le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna al minimo della pena "

MOTIVAZIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. datato 28.11.2017, veniva disposto il giudizio nei confronti di C . M F chiamato a rispondere del reato allo stesso ascritti in rubrica.

Aperto il dibattimento alla presenza dell'imputato, è stata escussa come teste la persona offesa P 1 nonché C A M I , D; i R , S
M N ed é stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

All'udienza successiva sono stati escussi il consulente di parte A N nonché i testi
1 F S , M iM ,R M ,E / ,D; G

L'imputato si é sottoposto ad esame.

Acquisita infine la documentazione prodotta dalla difesa, all'esito del giudizio le Parti hanno concluso come in epigrafe ed il Tribunale ha deciso secondo dispositivo riservando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Alla luce del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, deve a divenirsi ad una pronuncia assolutoria quanto al reato di cui all'art. 572 c.p. in ordine al quale non é stata raggiunta la prova della penale responsabilità dell'odierno prevenuto.

Ed infatti l'ipotesi d'accusa formulata a carico del C ha tratto origine dalla denuncia- querela presentata dalla persona offesa sulla quale la stessa é stata escussa al dibattimento.

La stessa ha premesso che si sposò con l'imputato nel 2010 e dall'unione nacquero due bambini, rispettivamente A i e G nati nel 2011 e nel 2012.

La P aveva conosciuto l'imputato in Romania, quando era già divorziata con due figli; l'ex marito era andato in Italia per trovare lavoro portandosi i bambini e dicendole che dopo un anno avrebbe potuto rivederli.

La F arrivò effettivamente in Italia un anno dopo e contattò il C sapendo che vi si era trasferito; stette a L dai propri figli per due mesi e poi si trasferì con l'imputato, insieme ai due figli; dopo due settimane i bambini se ne andarono perché iniziava la scuola. Da sempre l'imputato fu molto geloso; quando la donna lavorava nell'orto l'accusò di provocare il vicino di 63 anni e le impose di rientrare a casa.

Ha riferito che l'imputato le chiedeva sempre di cercare un impiego, però voleva controllarla, quindi la seguiva e controllava dove andava, commentando sempre negativamente i suoi comportamenti.
La donna frequentava il coro della parrocchia di M alle sera alle nove e i bambini stavano con il padre. L'imputato portava i bambini a scuola, le regalò dei gioielli, le intestò la metà dell'appartamento.
Ad un tratto la situazione precipitò e l'imputato iniziò ad insultarla; un giorno, poiché gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi, le diede uno schiaffo davanti ai bambini, a causa del quale ebbe un problema ad un orecchio; il C mostrò indifferenza anche verso i bambini che gli chiedevano il motivo di quel gesto aggressivo.
Anche fuori di casa il C insultava la moglie in rumeno in modo che gli altri non capissero.
La donna ha spiegato che i problemi si manifestarono in particolare nell'ultimo periodo.
Anche quando i bambini erano piccoli il C aveva perso la pazienza, in un'occasione spegnendo la luce al piccolo che doveva salire le scale gattonando e in un'altra dicendo alla bambina che era caduta dalla sedia che "le stava bene" perché doveva imparare a stare a tavola.
Alcune volte tornando dal lavoro ai bambini che gli correvano incontro diceva : "Lasciatemi almeno entrare"; in una di queste occasioni spinse la bambina verso il muro dicendole che era stupida.
In un'altra occasione aveva perso la pazienza perché al i bambini toccavano tutto e mise a forza i bambini nei seggiolini, dando poi una sberla alla piccola che aveva tre anni. Quando guardava la televisione, mandava via i figli dicendo che li disturbavano.
In un altro caso strinse la testa del figlio con la mano davanti ad un amico.
La P non aveva lavoro né casa e il C glielo faceva pesare, dicendole che se si fossero lasciati non avrebbe avuto alcun diritto; la donna arrivò a pensare di togliersi la vita. La stessa aveva già avuto tre figli da un precedente matrimonio che non poteva vedere di frequente; l'imputato non le dava denaro per paura che lo desse agli altri figli, ma sarebbe stato disposto ad adottarli.
Il fratello della persona offesa frequentava la casa perché il C lo chiamava per fare insieme dei lavori; ma in generale l'imputato non era contento se la Pi frequentava gente o usciva.

In un'occasione la donna doveva fare un controllo nel corso della gravidanza e litigarono perché l'imputato non le aveva lasciato l'auto; le disse che sarebbe andata a "a fare la puttana" e dunque la P rinunciò alla visita.
La P poteva andare al parco con i bambini ma il C i si innervosiva se indossava la minigonna; non le dava denaro per comprare vestiti, mentre lui acquistava indumenti firmati, infatti la donna prendeva gli indumenti dalla Caritas; in un caso le negò anche gli assorbenti e gli stracci nuovi per lavare a terra.
Le diceva di tagliarsi i capelli o di lasciarli lunghi; quando li tagliò le disse che sembrava un uomo, tanto che la donna si rasò a zero per provocazione.
Ad ogni modo la donna ha precisato che venne aggredita tre volte fisicamente, due volte con uno schiaffo e una volta con una stretta al collo.
Nel corso di una grigliata l'imputato disse ad un amico che per cinque euro sua moglie sarebbe stata con lui. Un'altra volta gettò per terra il piatto del cibo dicendole di pulire.
L'ultimo episodio prima che se ne andasse, vennero i Carabinieri, colpì con un cucchiaio il figlio G perché frignava.
Infine la donna se ne andò di casa, rifugiandosi prima in una comunità di emergenza e poi in una comunità insieme all'assistente sociale e alla Polizia Locale.
£ A M 1 sentita come teste, ha premesso che nel 2014 conobbe la
persona offesa, che ella chiamava "G " in quanto iniziò a frequentare il coro della parrocchia.
Alle prove del coro, che si tenevano una volta a settimana, la sera dalle nove alle dieci, la P e la teste erano sedute vicine e parlavano molto, soprattutto dei bambini.
Nel maggio del 2016, G era particolarmente silenziosa e le compagne di coro le chiesero se andasse tutto bene; la persona offesa allora si sfogò con la teste e con R E i, raccontando che stava vivendo un periodo difficile.
Disse in particolare che non andavano bene le cose col marito, che subiva maltrattamenti, che anche i bambini a volte venivano ripresi e colpiti con un cucchiaio di legno; che l'imputato in un'occasione aveva stretto la testa del bimbo con la mano.

Non avevano più un buon dialogo, ed era molto triste per questo perché spesso non venivano decise le cose insieme proprio per l'assenza del dialogo, la P aveva trovato un lavoro ma il marito non era molto contento di questo perché era geloso e la seguiva, temendo che lo tradisse.
Dopo quella sera non vide più G e, preoccupata, la mise in contatto con l'amica N che lavorava al centro anti violenza.
Ha soggiunto di aver conosciuto l'imputato che vide in qualche occasione durante la messa o alle feste della parrocchia; Il C era un papà "normale", che segue i suoi figli.
Così anche D R , altra componente del coro, ha riferito che nel 2016 le prove si
tenevano il martedì sera; che le compagne del coro chiesero più volte chiesto alla P se volesse essere accompagnata a casa ma ella rifiutò sempre.
Un sera la persona offesa cominciò a piangere, dicendo "Io non ce la faccio più..."; divenne un fiume in piena, disse che veniva picchiata, che l'imputato le diceva verbalmente che era una "poco di buono", anche davanti ai bambini, che il marito beveva sempre. Soggiunse in un'occasione aveva stretto la testa del figlio perché era caduto un bicchiere e che utilizzava il mestolino per malmenare. Seppe che l'imputato controllava il telefono della persona offesa e in un'occasione che era venuto a cercarla in parrocchia arrabbiato, essendo pure geloso del parroco. Seppe che la P< era diventata nonna, perché la figlia maggiore aveva avuto una bambina e non poteva raggiungerla perché l'imputato non voleva.
La P voleva andarsene di casa e la teste le consigliò di riflettere; andò dai servizi sociali ma non ebbe un aiuto immediato; si rivolse ai Carabinieri e alla Polizia.
Ha soggiunto di aver conosciuto l'imputato in parrocchia perché andava a messa con la moglie e i figli; con i figli il C i era normale.
La P invece prima di quella sera non aveva mai confidato niente, era contenta di cantare, disse che anche in precedenza faceva parte di un coro.
S, —i N , N—j, sentita sui fatti ha premesso di aver conosciuto la signora P
1 il giorno 26 maggio 2016, allorché si presentò allo sportello d'ascolto in clinica, accompagnata da una delle signore del coro, che la conoscevano in quanto ella é anche nella diocesi di

La F era molto preoccupata, perché in data 19 maggio 2016 aveva sporto denuncia contro il marito; disse di essere vittima di violenza psicologica, sessuale, fisica, ed economica ed era preoccupata per i bambini, perché da quello che diceva il marito era violento e trattava male sia lei che i bambini.
Dunque, dopo due colloqui particolari, poiché la stessa voleva assolutamente andare via, in raccordo coi servizi sociali, la convinsero a parlare con gli stessi servizi, accompagnandola perché aveva paura; tornò dopo una settimana ribadendo le stesse cose, soggiungendo che il C le aveva dato uno schiaffo molto forte; venne messa in protezione la prima volta in una piccola comunità; dopodiché venne spostata e non ebbero più contatti.
E' stato poi sentito N A . psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia e neuroscienze, il quale é stato incaricato dalla difesa di fornire una valutazione psicodiagnostica del signor C e valutare se emergevano tratti di violenza, tratti sul versante aggressivo prevaricatorio.
Il consulente ha spiegato di aver effettuato il proprio accertamento tramite colloqui clinici e somministrando all'odierno imputato il Minnesota Multiphasic Inventory, strumento testistico importante a livello mondiale in letteratura, che permette di predire meglio dei colloqui clinici (cfr. pagina 7 relazione scritta), se la persona simula o dissimula una patologia o cerca di manifestarsi in modo onesto.
Nel caso in questione nessuna delle scale supera il cut-off di riferimento, quindi il soggetto ha fornito risposte del tutto attendibili.
Ha spiegato che in letteratura sì vede molto spesso, in casi di affido di bambini o litigio tra i coniugi, la scala L e la scala S sopra il 65 perché la persona vuole dare un'immagine di sé più positiva, mentre nel caso di specie non vi è nessun tipo di simulazione e dissimulazione da parte del C i, a riprova che egli si è posto di fronte al questionario con una totale disponibilità.
Anche in merito alla scala 4, cioè la scala di deviazione psicopatica, che è la scala della violenza, non era più alta del cut-off di 65.
Dunque il C era un soggetto stabile, senza grosse problematicità.
Sicuramente il soggetto presentava una lieve deflessione dell'umore, reattiva a quello che sta accadendo, ma non presentava una psicopatologia franca né tratti di personalità che potessero far indicare che il soggetto abbia delle problematiche psicologiche.

Dal punto di vista invece dell'aggressività, il punteggio della scala 4PD - che è la deviazione psicopatica - che è molto basso, è 46.
Invece T F S insegnante presso l'istituto comprensivo di Mi e in particolare presso la scuola dell'infanzia statale di M , ha riferito di essere stata insegnante di A C nell'anno scolastico 2015/2016, spiegando che si trattava di una bambina serena, vivace, senza particolari problemi; era una bimba sempre pulita e in ordine ed anche educata. Non vide mai su di lei segni di violenza. Veniva accompagnata spesso da entrambi i genitori.
M V i M , anch'ella insegnante presso la scuola dell'infanzia di M< , ha riferito di avere avuto come alunno C *G* per l'anno scolastico 2015/2016, spiegando che si trattava di un bambino di tre anni, sereno, normale, che giocava tranquillamente con gli altri bambini, che si era inserito come tanti altri bambini nel gruppo scuola, per cui non manifestò problemi. Non notò mai segni di percosse, era ordinato e puntuale e molto educato. Veniva accompagnato da entrambi i genitori, i quali si interessavano dell'andamento scolastico del minore.
Così anche Ri M i. insegnante della scuola dell'infanzia di _ ha riferito che ebbe in classe i bimbi C per un anno, spiegando che erano bimbi educati, seguiti da entrambi i genitori, sereni.
All'epoca la famiglia era unita, come la teste poteva constatare essendo loro compaesana; ha spiegato che "il signor M ", ossia l'imputato, è molto stimato in paese perché è un gran lavoratore, una persona corretta, anche come papà molto presente.
E A vicino di casa dei C nel 2015, ha riferito di conoscere sia l'imputato che la persona offesa, nonché i loro bambini. Ha spiegato che andava a casa loro di frequente, portando anche i propri bambini. La casa era pulita e vi regnava l'armonia; si facevano grigliate e si cantava. I bambini erano molto attaccati al padre ed erano sempre curati e ordinati.
D ' G, altro vicino di casa dei C , ha premesso che risiedeva nella stessa scala dell'imputato e frequentava la famiglia, notando che i coniugi andavano d'accordo, non si sentivano mai urla; i bambini e la casa erano ordinati.

L’imputato aveva allestito il cortile con molti giocattoli.
Nel corso dell’esame l’imputato ha premesso che arrivò in Italia nei primi anni 2000 e iniziò subito a lavorare nel campo dell’edilizia; quando ebbe messo da parte un po’ di denaro tornò in Romania e iniziò a sistemare una casa.
In quel frangente fece amicizia con la persona offesa e conobbe i suoi figli; uscirono una sera e in poco tempo andarono a convivere.
Poco tempo dopo, C dovette tornare in Italia e la donna andò dal marito a F ; ma in breve lo raggiunse e presero una casa insieme prima a V poi a C< e infine a 0 .Si sposarono ed ebbero la prima bimba e poiché il C aveva molto lavoro, fece venire da R il fratello della P , che però aveva problemi di ludopatia era collaborazione si interruppe.
Con specifico riferimento alle accuse, l’imputato ha ammesso di aver dato uno schiaffo alla P perché era “un po’ fuori con la testa”, nel senso che lo scacciò malamente senza motivo, dicendogli che lo avrebbe tradito con il suo migliore amico. Ha spiegato che ella smise di lavorare d’accordo con lui perché altrimenti non ci sarebbe stato nessuno ad accudire i bambini.
Ha ammesso che era geloso, ma di aver sempre amato i propri figli e di aver giocato molto con loro; acquistava vestiti nuovi per tutti e giocattoli per i bambini, nonché gioielli e oggetti tecnologici per la P ; fece andare per un periodo la moglie e i bambini al mare a G i e li raggiungeva nel weekend appena possibile.
Nel 2016, la P iniziò a lavorare perché il C dovette scontare una pena in detenzione domiciliare.
Orbene, ciò premesso in punto di fatto, va rilevato come, alla luce delle risultanze di causa, non possa ritenersi sufficientemente provata la condotta di maltrattamenti contestata, preso atto che, come precisato dalla stessa parte lesa in dibattimento, nel difficile contesto familiare dell’imputato, si verificarono liti coniugali sfociate anche in aggressioni fisiche, inserite in un particolare momento di crisi di coppia, non scaturite tuttavia in una sistematicità ed abitualità di atti vessatori, tipici della condotta di reato contestata nella specie.
Infatti la P ha riferito che il rapporto con l’imputato, sebbene fin dal principio caratterizzato dalla particolare gelosia del C , degenerò nell’ultimo periodo, allorché la persona offesa comunicò la propria intenzione di separarsi, mentre, per quanto riguarda il periodo pregresso, vi

furono alcuni episodi in cui il C i perse la pazienza con lei e con i figli, senz'altro in modo deplorevole, ma non da costituire quel regime vessatorio di reiterate condotte richieste per integrare il reato in esame.
In tal senso infatti sembrano deporre le ulteriori risultanze, che hanno dato atto che la F fece emergere all'improvviso il proprio disagio, dopo un periodo in cui, anche se riservata, aveva mostrato di avere una vita familiare normale (cfr. Testi C< , Di i e S); dall'istruttoria é emerso anche un un clima di vita quantomeno apparentemente sereno, come testimoniato dalle insegnanti dei minori e dai vicini di casa escussi in dibattimento.
Nello stesso senso depongono le relazioni dei servizi sociali acquisite in atti, ove si descrive un comportamento dell'imputato estremamente corretto e puntuale nella relazione con gli stessi servizi e con i minori; una grande sofferenza manifestata dallo stesso, il quale di recente ha imparato a contenere le emozioni in un'ottica maggiormente costruttiva del rapporto con i figli; un impegno anche verso la P , con la quale attualmente sta condividendo, seppure attraverso i servizi, un progetto educativo per i figli.
Si dà atto nelle relazioni anche della sofferenza dei minori, che vorrebbero stare più tempo con il padre e che mostrano un particolare attaccamento allo stesso (cfr. Relazioni in atti).
Ad avviso di chi scrive pertanto, sulla scorta delle illustrate emergenze di causa, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., si deve concludere per il proscioglimento del C in merito alla condotta di maltrattamenti non essendo stata provata la sussistenza dei fatti.

Visto Kart. 530 c.p.p.

ASSOLVE

C M F dal reato ascritto al capo perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 giorni. Pavia, 17.7.2019

SENTENZA N. 1302/2019

N. 6291/16 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1694/17 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

all'udienza pubblica del 17 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M M ? nato in Marocco il ,87, residente a

in via

- Libero assente -

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. G _ i 2 del foro di

i. presente

IMPUTATO

1) Reato p. e p. dell'art. 572 c.p. perché con condotte reiterate maltrattava la moglie NL

M I , e in particolare:

Litigava costantemente con la donna e la minacciava per futili motivi di gelosia;

Pretendeva che la moglie non svolgesse attività lavorativa;

lì 29.8.2014 la prendeva a pugni cagionandole le lesioni di cui al capo 2) che segue;

- Il 9. I0.14 picchiava la moglie;

Il 14.12.2014 picchiava la moglie, spingendola e dandole degli schiaffi;

Il giorno 9.9.2016 colpiva la moglie con calci e pugni al volto e sul corpo, facendole sbattere il volto sulla carrozzeria dell'autovettura, così cagionandole le lesioni di cui al capo 2) che segue.

In : e . dal gennaio 2014 al 9.9.2016.

2) Reato p. e p. dagli arti. 81 582 e 585, in relazione all'art. 576 n. 5 e 577, u.c. c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:

il giorno 29.8.2014 prendendo a pugni la moglie M, M le cagionava lesioni

consistite in "contusione cranica, con frattura delle ossa nasali, contusione toracica con contusione costale sinistra e contusione gamba destra, oltre trauma psichico da violenza emotiva" *dalle quali derivava una malattia con prognosi di giorni 21;*

il giorno 9.9.2016, colpendo la moglie M. con calci e pugni al volto e sul

corpo, facendole sbattere il volto sulla carrozzeria di un 'autovettura, le cagionava lesioni consistite in"contusioni multiple" *quali* "contusioni con ecchimosi c escoriazione al volto, graffi e lesioni al torace, dolore al gluteo, emicostato SX, colio e volto" *dalle quali derivava una malattia con prognosi di giorni 35;*

Con le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti della moglie e nell'ambito del reato di maltrattamenti di cui al capo 1) che precede.

In e ', il 29.8.2014 e 9.9.2016

/ \ \

Con ['intervento del P.M. Dott.ssa Laura Tumiatti

Le pani hanno cosi concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, uniti i reati dal vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche".

11 difensore dell[1] imputato: "chiede per il capo 1) l'assoluzione: per il capo 2) chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per mancanza della querela, esclusa la contestata aggravante ".

MOTIVAZIONE

L'imputato veniva tratto a giudizio con decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. 30.5.2017.

Aperto il dibattimento e dichiarata l'assenza dell'imputato, con il consenso delle parti, si acquisivano le relazioni di servizio redatte dagli operanti della Questura di , L G (servizio in data 8/05/2014), M L (servizio in data 9/10/2014) e S* D : (servizio in data 14/12/2014 e in data 9/09/2016).

Si acquisivano, altresì, due verbali di dimissioni rilasciati dal Pronto Soccorso - Policlinico • di in data 29/08/2014 e 9/09/2016 e una consulenza specialistica in pari data.

Si procedeva inoltre all'escussione della persona offesa M M F e della testimone B C (madre della persona offesa).

M E F sentita come teste ha riferito che all'epoca dei fatti era sposata con l'imputato da circa tre anni.

Da sempre il rapporto era difficile. Nell'arco temporale gennaio 2014-settembre 2016 (periodo cui si riferiscono i fatti oggetto del presente procedimento) i due erano, infatti, in fase di separazione consensuale.

I litigi frequenti erano causa di diverse segnalazioni da parte dei vicini alle forze dell'ordine (cfr. Documenti in atti attestanti gli interventi delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'imputato).

In alcune occasioni, i litigi infatti degeneravano in colluttazioni, in ragione della gelosia manifestata dall'imputato e si svolgevano principalmente all'interno delle mura domestiche; in due occasioni, la persona offesa riportava lesioni (cfr. documentazione medica in atti).
Sennonché nel 2014, dopo un litigio, la giovane veniva condotta all'ospedale ma il giorno seguente veniva dimessa e in pochi giorni si sentiva bene.
Invece, nel settembre 2016, i due litigavano perché l'imputato aveva preso l'auto della nonna della persona offesa, lasciandola a piedi; in seguito i due si vedevano e litigavano e l'imputato colpiva la M più volte in più parti del corpo. La stessa riusciva a fuggire e insieme ai genitori si recava al Pronto Soccorso ove le diagnosticavano le lesioni di cui al certificato in atti. La teste ha riferito però che anche se aveva molti lividi pochi giorni dopo stava già bene. Per spiegare le ragioni dei litigi, la persona offesa inoltre, ha riferito che il marito, odierno imputato, non tollerava le modalità con cui la stessa utilizzava i social network reputando tale comportamento irrispettoso nei confronti dello stesso.
La stessa ha riconosciuto, al contempo, come gli accesi diverbi fossero dovuti all'incompatibilità caratteriale tra i due (cfr. esame p.o. in cui la stessa riferisce che "io sono una molto irruenta, rispondo sempre male perché [...] non me le faccio dire le parolacce, rispondo anche io").
La persona offesa ha precisato dunque di non essere oggetto di quotidiane vessazioni tali da comportare uno stato di malessere psicofisico, in quanto, anche se in effetti avvenivano alterchi violenti, questi erano alimentati anche dalla condotta della stessa p.o., la quale non subiva remissiva le violenze ma provocava e rispondeva.
Ad ogni modo, attualmente l'imputato e la persona offesa si sono riappacificati e i rapporti sono migliorati, in quanto la persona offesa ha imparato a conoscere il marito e saperlo prendere per evitare scontri.
Anche la teste B , madre della persona offesa, ha riferito di aver visto la figlia con il volto tumefatto e, in una occasione, gli indumenti intrisi di sangue a causa della frattura al naso, spiegando tuttavia che si trattava di episodi isolati in cui l'imputato reagiva alla mancanza di rispetto della stessa M
Tanto considerato, non può dirsi integrato il reato di cui al capo 1) dell'imputazione non essendo stata raggiunta la prova della abitualità della

condotta.
Infatti, le aggressioni descritte dall'odierna persona offesa si inquadravano in litigi sporadici, in cui anche la M provocava l'imputato, dunque devono valutarsi alla stregua di episodici atti lesivi e non nell'imposizione di un regime di vita oggettivamente vessatorio tale da cagionare la produzione di durevoli sofferenze fisiche e morali e, pertanto, non integrante la tipicità del contestato reato, dal quale l'imputato va assolto per insussistenza del fatto.
Quanto al reato di cui al capo 2), pur risultando provata la condotta lesiva dai referti acquisiti agli atti, deve rilevarsi che, come riferito dalla persona offesa, la stessa dopo pochi giorni recuperava pienamente la propria capacità ad attendere alle attività quotidiane, di talché la durata della malattia deve ritenersi in entrambi i casi di durata inferiore ai 20 giorni e il reato rientrante nelle ipotesi procedibili a querela, non essendo neppure configurabile l'ipotesi aggravata del nesso teleologico con il reato di cui al capo a) e non incidendo sulla procedibilità l'aggravante dell'aver agito ai danni del coniuge.
Rilevato il difetto di querela deve l'improcedibilità dell'azione penale e l'imputato va prosciolto con formula corrispondente.

P.Q.M

Visti gli artt. 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

M. M dal reato ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di M M in ordine al reato del capo
2) escluse le aggravanti contestate perché l'azione non può essere proseguita per difetto di querela.
Motivazione entro 90 giorni.
Pavia, 17.7.2019

N.9090/2014 R.G. NOTIZIE DI REATO
N. 1855/2015 R.G, TRIBUNALE

SENTENZA N°1318/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA

Il Tribunale$_t$ composto dai Magistrati:

DotL **Luigi RIGANTI** Presidente Est.

Dott.ssa **Rosaria D'ADDEA** Giudice

DotL **Pasquale VILLANI** Giudice

alla pubblica udienza del **17 luglio 2019** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

nei confronti di:

SENTENZA

M> G ; Dnato a i il Rie “
dichiarato.

-Libero assente già presente-

Assistito e difeso d’ufficio dall’avv. M . R presente.

del Foro di

IMPUTATO

. del delitto previsto e punito dall'art, 612 bis, comma 1 e 2, codice pende perché, con condotte reiterate molestava M J 'ì, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale conclusa nell'aprile del 2014, e segnatamente:

dopo la fine della relazione la contattava telefonicamente o con sms chiedendole di non frequentare il nuovo fidanzato perché tossicodipendente, divorziato e con figlia, nonché indebitato con"i calabresi", manifestando violenti accessi di gelosia;

si recava presso l'abitazione della M e parlando con il padre screditava il suo nuovo

fidanzato;

le inviava messaggi quali "appena ti svegli vedi di venire subito da me", "se non ti muovi vado a casa tua", "quando poi vieni qua andiamo a casa del pezzo di merda e gli sparo davanti a te" o altri messaggi in cui le faceva intendere di conoscere i suoi movimenti e le persone che frequentava;

- a fine luglio 2014, dopo avere convinto la M ad accettare un incontro intimorendola di

ritorsioni contro i suoi genitori, dietro minaccia la portava in un bosco adiacente il cimitero di

e la costringeva a subire violenza sessuale come descritto al capo B) che segue ed in seguito la minacciava affinché non si recasse dai Carabinieri a denunciarlo;

- nel mese di agosto 2014 attraverso messaggi minacciosi nei confronti della M e della

sua famiglia, la costringeva ad accettare un nuovo appuntamento durante il quale le mostrava una pistola, dopo di che l'afferrava al collo e le chiedeva dove abitasse il suo fidanzato perché voleva recarsi a casa sua "per farla finita";

- nei primi giorni del mese di settembre 2014 chiedeva nuovamente alla M un

appuntamento, minacciandola in caso di rifiuto di recarsi dal padre; nel corso dell'incontro, manifestando una violenta gelosia, con un coltellino le bucava una ruota dell'autovettura, dopo di che le sferrava un violento al volto, le dava un forte pizzicotto alla coscia e tentava dì spegnerle la sigaretta sul collo, intimorendola con la frase "vedi di non dire niente a nessuno";

lo stesso giorno dì cui al punto che precede le telefonava dicendole che voleva incontrarla e che aveva con sé la pistola ed il coltello, quindi la ragazza, giunta nei pressi della propria abitazione, veniva fermata dal M che le diceva "tu devi dire che è stato un incidente che sei andata contro un marciapiede o che hai bucato tu devi dire che è stato il drogato che è stato lui" e poi le puntava un coltellino alla gola e la obbligava a dire la frase, che registrava col suo cellulare, "Io sottoscritta prometto di fare tutto ciò che mi dice e che vuole G'

in data 2/10/2014 le danneggiava lo specchietto retrovisore ed i tergicristalli dell'autovettura che la ragazza aveva parcheggiato nei pressi dell'abitazione del proprio fidanzato;

in data 3/10/2014 la fermava nei pressi dell'abitazione, le staccava completamente lo specchietto retrovisore danneggiato il giorno precedente, con la minaccia dì romperle con un sasso il vetro del finestrino la obbligava a scendere

dal veicolo, dopo di che la colpiva con un violento schiaffo al volto e le torceva il pollice della mano destra, causandole lesioni di cui al capo C), quindi le rompeva il cellulare gettandolo a terra e le diceva “tu sei solo mia, devi fare quello che ti dico io, adesso vai da tuo padre e gli dici che eri a farti di cocaina”;

- in data 9/10/2014 inseriva nella cassetta postale del padre della M una busta contenente

un DVD e due fogli con la scritta “X M > M ” - “Lo deve vedere al pc il od meglio solo!!!" “Questa è sua figlia che manda! E che fa in giro con le sue amiche e hanno messo anche il video su pomo questa e la gente che esce sua figlia";

cosi cagionandole un perdurante e grave stato di paura, ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita;

Con l’aggravante dell’essere stato il fatto commesso da persona in passato legata da relazione affettiva alla persona offesa;

In dal mese di maggio al mese di ottobre 2014

B. del delitto previsto e punito dall’art. 609 bis codice penale perché, nelle circostanze di cui al capo

A), dopo aver minacciato M : J; ‘ con la frase “muoviti o ti faccio del male”, la obbligava a raggiungere un bosco adiacente il cimitero di dove pretendeva un

rapporto sessuale e, al diniego della ragazza, la spingeva facendola cadere a terra, quindi con una mano la teneva ferma e con l’altra le abbassava i pantaloni e gli slip costringendola a subire un Z rapporto sessuale completo;

In nel luglio 2014

C. del delitto di cui all[3]art. 582 codice penale perché, nelle circostanze di cui al capo A), torcendo il pollice della mano destra a M J; le procurava lesioni personali consistite in

“contusione polso dx e primo raggio mano dx”, da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5;

In il 3/10/2014

PARTE CIVILE

J ; nata a Pavia il /1984 - elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia.

Rappresentata e difesa
dall’avv. P
N del Foro di Milano, assente e sostituito da

avv. M , R del Foro di presente.

Con l'intervento del PM Dott. Andrea Zanoncelli
Le parti hanno cosi concluso:

Il Pubblico Ministero: "non ritenendo concedibili le attenuanti generiche, chiede condanna ad anni 6 e mesi 3 di reclusione; pena così determinata: riconosciuto più grave il reato di cui al capo B) pena base anni 5 di reclusione, aumentata di un anno di reclusione per la continuazione con il capo A), ulteriormente aumentata dì 3 mesi di reclusione per la continuazione con il capo C)."

Il difensore di parte civile: "chiede condanna alla pena di giustizia. Chiede condanna al risarcimento del danno e chiede provvisionale provvisoriamente esecutiva di Euro 200,000,00, nonché al pagamento delle spese di giustizia."

Il difensore dell[1] imputato: "chiede assoluzione quantomeno ai sensi del Part. 530 2° co cpp per il reato di cui all'art 609 bis cp; chiede assoluzione anche per il 612 bis cp, in subordine derubricazione nel 610 cp o altre ipotesi analoghe, pena contenuta nei minimi edittali."

Con decreto del 3/11/2015 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio di G' D. -, M davanti al Tribunale di Pavia in composizione collegiale per sentirlo rispondere dei reati di atti persecutori, violenza sessuale e lesioni in danno di J M ; descritti nei capi d'imputazione.

Si costituivano le parti con l'imputato libero presente e la presenza del difensore della parte civile costituita J : M J.

Aperto il di battimento, dopo l'indicazione dei fatti da provare, venivano acquisiti i documenti prodotti e sentiti i testi del Pubblico Ministero, della parte civile e dell'imputato ammessi.

Al termine della fase istruttoria, il Pubblico Ministero, il difensore della parte civile e la difesa dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.
È stata provata la penale
responsabilità di G di atti
persecutori e lesioni nei confronti
di J
D ; M in ordine ai contestati reati
La prova emerge dalle
dichiarazioni di J
D ' s M N ' A
M M Mi M . E
M P I M r, E

M
, G' ' M ' e dai documenti presenti nel fascicolo
dibattimentale.

La persona offesa dal reato J M : ha raccontato del breve ma tormentato rapporto sentimentale vissuto con C D : M * nell'anno 2014.

I due si conobbero dapprima in chat, in un gruppo di conversazione, e poi s'incontrarono fisicamente. La relazione fu positiva per circa due mesi all'inizio dell'anno 2014. Poi, nel mese di aprile J M conobbe un'altra persona, M ' B , e decise di lasciare G ? D M

Questi però iniziò subito a raccontarle fatti pesantemente negativi a proposito del nuovo fidanzato, dicendole che le aveva taciuto di essere sposato, di avere una figlia, di essere un drogato e di avere seri problemi con dei delinquenti calabresi.

All'inizio J M gli credette ma ben presto scoprì che erano tutte cose inventate dal suo ex ragazzo e cominciò a non dare più retta a G' ; D M .

Cominciarono allora ad arrivarle dei messaggi di minaccia da numeri sconosciuti e richieste di denaro da sedicenti delinquenti calabresi. J M capì che era opera di G D M ' e iniziò a chiedergli dì lasciarla stare.

Questi in risposta, era il Primo maggio 2014 e la ragazza si trovava al mare, iniziò a telefonarle in continuazione chiedendole di tornare a casa per parlare con lui. Le telefonate si susseguivano ogni cinque secondi sino a quando J; M dovette spegnere il telefono.

Rientrata, a sera, lo ritrovò davanti a casa mentre discuteva con suo padre e insisteva nel dirgli che ella frequentava cattive compagnie. Quella stessa sera G D M si ripresentò e allora fu il padre della persona offesa che uscì per dirgli di andarsene e di non farsi più vedere.

Per circa un mese l'attuale imputato non si fece più sentire ma a giugno riprese a scrivere e a chiamare con insistenza.

Una volta, a luglio, J M decise di rispondere a una delle telefonate e accettò di incontrarsi con lui perché voleva che egli non si presentasse più sotto casa sua.

L'appuntamento fu fissato vicino a casa dell'uomo e, quando J ; M , arrivò G D M le impose di spostarsi in un boschetto lì vicino dicendole subito che, se non l'avesse seguito, le avrebbe fatto del male.

A un certo punto, mentre i due parlavano, il ragazzo disse che voleva avere un rapporto fisico con lei, la ragazza si rifiutò ma il giovane la spinse a terra, la bloccò, la spogliò e la prese con la forza. Lei pianse durante la consumazione dell'atto e poi si alzò e scappò, sempre piangendo mentre egli le chiedeva di non piangere.

In seguito i due non si sentirono più sino alla metà di agosto quando G : D M », spacciandosi per il proprio fratello, le scrisse più volte dicendole che era stato ucciso dai calabresi e che ciò era successo per colpa sua.

Ad agosto J ' M dietro pressante richiesta dell'ex fidanzato, si recò a casa sua e in quell'occasione la ragazza notò che egli sotto la maglietta aveva una pistola. Voleva poi che ella salisse ma J M si rifiutò e tornò al parcheggio,

G D V allora depositò la pistola a terra e le diede prima uno schiaffo e poi un forte pizzicotto sulla gamba.

La teste in aula ha poi riconosciuto la pistola mostratale in foto dal Pubblico Ministero e ha precisata che, non avendo il tappo rosso, ella aveva pensato che si trattasse di una pistola vera.

La pistola è stata rinvenuta tra gli oggetti posti nella disponibilità di G D M nel corso della perquisizione compiuta il 28/10/2014.

A settembre l'attuale imputato ricominciò a inviare messaggi e J ; M acconsentì a incontrarlo ancora una volta vicino a casa sua ma pretese che ci fosse anche un'altra persona per non rimanere da sola con lui. Il ragazzo

si presentò con la sorella I e durante la conversazione continuava a girare intorno all'automobile di .1 M sino a quando tirò fuori un coltellino e bucò una gomma della macchina. Poi subito s'affrettò a cambiargliela con la ruota di scorta che la persona offesa aveva a disposizione.

Quando però la sorella per prima si allontanò, G DM diede uno schiaffo a J M ; dicendole di non raccontare nulla di ciò che era successo o di dire che era stato M B o che era salita per sbaglio su uno spigolo del marciapiede che le aveva bucato la gomma.

Quello stesso pomeriggio l'altra sorella dell'imputato, A telefonò al M mentre ella si trovava a casa della nonna e le disse che il fratello era impazzito, non era più in sé.

Ma, mentre J M stava ritornando a casa in cascina dopo essere stata dalla nonna, trovò su una strada di campagna C D " ; M i che la stava aspettando.

Il giovane si mise in mezzo alla via, fermò la ragazza, le puntò un coltello alla gola e le impose di ripetergli alcune frasi come fossero dichiarazioni sue e cioè di pronunciare il proprio nome e cognome, di dire che ella era solo sua, impegnarsi a dirgli tutto e ci essere tra due mesi sempre e solo sua. La ragazza fece quanto le era stato imposto.

La teste in aula ha poi riconosciuto i due coltelli mostratile in foto dal Pubblico Ministero e ha precisato che con il più piccolo dei due C D M l'aveva minacciata sulla stradina. Quello più grande, invece, l'aveva usato per bucarle le gomme dell'automobile.

I. coltelli sono stati rinvenuti tra gli oggetti posti nella disponibilità di G' E M nel corso della perquisizione compiuta il 28/10/2014.

J M non lo incontrò più sino a i primi di ottobre ma nel frattempo G
D M i continuò a chiamarla e a mandarle incessantemente messaggi ogni giorno e per tutto il giorno, almeno una quindicina. Ella però non rispondeva a tutti i messaggi.

II. 2 di ottobre J M si trovava a casa del proprio ragazzo e uscendo trovò gli specchietti e i tergicristalli dell'autovettura staccati e allora, il 4 ottobre, andò per la prima volta a presentare denuncia ai carabinieri.

Sulla strada di campagna di ritorno verso casa J M trovò D; > G M che le ruppe del tutto lo specchietto dell'automobile e le strinse forte il braccio stritolandoglielo.

Da quel momento in poi la ragazza non ebbe più contatti volontari e diretti con lui perché decise di sporgere denuncia per tutti fatti avvenuti.

Da quel momento però iniziò a ricevere una quantità di messaggi da numeri sconosciuti e le furono lasciati degli striscioni sotto casa con scritte offensive come: "J M sei una troia", il suo numero di telefono fu messo su diversi siti d'incontri e pertanto dovette bloccare molti numeri di telefono mentre G' Di : M le telefonava in continuazione ed ella ormai non usciva più di casa per il timore di poterlo incontrare.

La teste in aula ha poi riconosciuto le fotografie del manifesto che trovò affisso a un muro davanti alla propria casa,

J M ha riconosciuto in aula il contenuto dei messaggi ricevuti da G D M e le risposte da lei inviate, contenuti in una stampata composta da diverse decine di fogli, I messaggi precedenti al 7 agosto 2014 erano già stati da lei eliminati.

Durante il periodo in cui ebbero la relazione i due si erano scambiati dei messaggi, delle fotografie e dei video intimi e privati e continuamente D G M minacciava di fare vedere quelle immagini ai genitori di J M se ella non l'avesse accontentato in tutto.

Dopo la presentazione delle denunce i video e le fotografie furono pubblicati su falsi profili creati ad hoc

Nel mese di ottobre o di novembre fu recapitato al padre di ,1; M un dvd che né il padre né J riuscirono a riprodurre e a vedere.

11 dvd era accompagnato da un messaggio rivolto a Mi M ? padre di .1; II messaggio era il seguente: “Questa è sua figlia che manda! E che fa in giro con le sue amiche e hanno messo anche il video su porno questa è la gente che esce sua figlia - Lo deve vedere al pc il cd meglio solo!!!”.

Il dvd è stato acquisito agli atti del fascicolo dibattimentale e il tribunale, visionandolo in camera dì consiglio, ha potuto constatare che esso contiene quattro video di J Mi in atteggiamento intimo.

La teste in aula ha poi riconosciuto le foto mostratele dal Pubblico Ministero e ha precisato che in esse si vede la gomma bucata della propria autovettura, precisando che spesso G
D M passava sotto la casa di M B », e, trovando l’autovettura della persona offesa parcheggiata, le bucava le gomme.

A fine anno le fu recapitato un pacco contenente indumenti intimi provenienti da un sexy shop che ella non aveva ordinato.

Nel corso dell’udienza J M ha chiarito che nel periodo in esame lei e tutta la sua famiglia erano spaventati ed addirittura ella era terrorizzata.

I. testi M > M M i N e?ì M padre, madre e fratello della persona offesa e il teste M B , ex fidanzato della persona offesa, hanno raccontato in udienza a proposito dei comportamenti tenuti da G' E ; M », fornendo un racconto analogo a quello riferito dalla propria congiunta particolarmente in relazione agli episodi ai quali essi avevano assistito direttamente.

II. teste D Ai, all’epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei carabinieri di
, ha riferito in udienza in ordine agli accertamenti compiuti a seguito della denuncia presentata da J i M ; il 4 ottobre 2014.

Gli operanti verificarono che l'utenza telefonica dalla quale provenivano i messaggi diretti a J M ; era in uso a D G ; M che ha personalmente tale utenza come proprio recapito di riferimento in sede di elezione di domicilio.

I carabinieri poi in data 28/10/2014 effettuarono una perquisizione domiciliare a casa di D G M e là rinvennero la pistola giocattolo e i due coltelli ora riconosciuti in aula dalla persona offesa.

Nel telefono cellulare di D C M i carabinieri trovarono una fotografia raffigurante il biglietto con la scritta "per M M " allegato al dvd ricevuto dal padre della persona offesa nonché la fotografia di un desktop sul quale compariva il profilo Facebook di J M

I testimoni della difesa, P 1 M i, E £ G Ivi tutti
parenti dell'imputato, hanno negato ogni episodio attribuito al proprio congiunto.

Le dichiarazioni della persona offesa, sia quelle che descrivono fatti, sia quelle che descrivono il proprio stato d'animo, superano ampiamente il vaglio di attendibilità, da un lato perché prive di contraddizioni interne (anzi del tutto coerenti con il contesto di fatto descritto) e dall'altro perché sono confermate da numerosi riscontri.
La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale della narrazione della persona offesa del reato di atti persecutori e lesioni - che ha tentato di non infierire sull'ex fidanzato fornendo una narrazione pacata e non esagerata e astiosa dei suoi comportamenti - con le dichiarazioni degli altri testimoni e con gli altri riscontri oggettivi conferiscono piena credibilità al colpo delle dichiarazioni rese da J M in ordine alle vessazioni, alle molestie, alle ingiurie, alle percosse e ai danneggiamenti ricevuti durante da G D M i tra il mese di maggio e il mese di ottobre del 2014,

1 riscontri concreti e decisivi che supportano le parole della persona offesa, dai quali emerge con chiarezza che effettivamente G D M > ha tenuto per mesi un comportamento gravemente oppressivo nei confronti dell'ex fidanzata J M :, sono costituiti dalle concordi testimonianze M i M M B i, M N e ? M >, che hanno confermato come Patteggiamento ordinario di G D M) nei confronti della giovane dopo la fine del rapporto sia stato sempre quello della violenza, dell'aggressione e dell'umiliazione.

Tutti in sostanza hanno dato conto delle condotte gravemente aggressive continuamente manifestate da G ; C M • nei confronti di J M'

Va poi considerato come inoppugnabile riscontro anche il certificato medico relativo alle lesioni provocate il 2/10/2014 a J, 'M : da G C M •, furioso e fuori di sé la ragazza osava intrattenere frequentare M B i.

Un ulteriore riscontro indiscutibile è costituito dal ritrovamento nella disponibilità dell'imputato della pistola e dei coltelli utilizzati per minacciare J M : e della fotografia della scritta allegata al video inviato al padre della ragazza e contenente immagini di J ; M : in atteggiamenti intimi.

E stata quindi, come si è detto, comprovata 1'esistenza delle violenze fisiche, delle espressioni ingiuriose, dei comportamenti ossessivi e angoscianti, della vera e propria saturazione assillante di pressioni e costringimenti operati da parte di G D M nei confronti di J M dopo la rottura della relazione tra i due nonché dello specifico episodio lesivo contestato al capo C) in danno di J; ; M

La reiterazione di episodi di aggressione, minaccia, ingiuria e umiliazione subiti da Jasmine Musante tra il mese di maggio e il mese di ottobre 2014 esclude che i fatti considerati possano essere considerati episodi isolati e a sé stanti di violenza, ma, al contrario, permette di riconoscere in loro quel requisito di sistematicità ed abitualità prevaricatoria capace di ingenerare nella persona offesa uno stato di ansia fondato, genuino e crescente, in ragione dell'aggravarsi delle minacce, delle ingiurie e delle persecuzioni subite e dell'estensione sistematica delle stesse a ogni luogo frequentato dalla ragazza e all'uso asfissiante del telefono e degli sms diretto airunico scopo di disturbare e a spaventare J M

L'accanimento dell'imputato verso la persona dell'ex ragazza e del suo nuovo fidanzato e la sua ostile incontrollabilità s'inquadrano perfettamente tra le condotte idonee a ingenerare nella persona offesa ansie e timori perduranti e gravi, essendosi le condotte d'assillo prolungate per mesi, peggiorando e aggravandosi sempre di più.

Ciò a cui è stata costretta J M ;, e cioè l'adozione di sistemi di cautela approntati al fine di non incontrare mai C D M e l'inanità degli stessi, posto

che l’imputato la trovava sempre e si appostava sotto casa e nei luoghi che ella frequentava sino al momento dell’applicazione della misura cautelare, integrano a pieno titolo quel particolare requisito previsto dall'articolo contestato costituito dal sentirsi la persona offesa costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il dolo, generico, con riferimento ai singoli episodi, nonché unificante, nei confronti del complessivo rapporto con la persona offesa, emerge dalle modalità stesse del comportamento dell’imputato, che comprovano la sua volontà di tenere sotto il proprio totale controllo la persona offesa dopo l’interruzione della loro relazione.

Atteso quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie il reato si sia consumato in due tra le possibili manifestazioni previste dall'articolo 612 bis c.p., va affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Il suo comportamento, complessivamente considerato, integra in pieno l’elemento oggettivo del reato di atti persecutori, costituito dalla realizzazione di una serie di atti molesti non occasionali e protrattisi per un apprezzabile arco temporale.

Alcuni degli episodi ricostruiti in istruttoria possono ricondursi a categorie corrispondenti anche a specifiche ipotesi di reato (ingiurie, minacce); altri sono penalmente irrilevanti se valutati singolarmente ma la loro reiterazione integra altresì il requisito dell’abitualità.

11 dolo, generico, con riferimento ai singoli episodi, nonché unificante, nei confronti del complessivo rapporto con la persona offesa, emerge dalle modalità stesse del comportamento dell’imputato, che comprovano la sua volontà di punire la persona offesa per aver interrotto il rapporto sentimentale con l’imputato e nella sua

Nel compiere una delle sue condotte persecutorie ai danni di J M’ *, il 3/10/2014 G ; E M » sì rendeva responsabile anche delle comprovate lesioni di cui al capo C).

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pienamente provata la colpevolezza dell’imputato in relazione ai contestati reati di atti persecutori,

a eccezione dei fatti di violenza sessuale e lo specifico episodio di lesioni ai danni di J M , sussistendone gli estremi oggettivi e l'elemento soggettivo.

A favore dell'imputato militano condizioni di vita individuale che possono giustificare nei suoi confronti il riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulla contestata aggravante ma la gravità delle condotte contestate e accertate e il precedente specifico esistente a suo carico, impedisce che la pena da irrogare possa attestarsi ai livelli minimi edittali.

I reati contestati sono stati commessi in esecuzione di un unico, evidente disegno criminoso.

Richiamati i criteri di valutazione di cui all'art. 133 c,p., l'imputato G D. M va condannato all'equa pena di anni due e mesi sei di reclusione (pena base in relazione al reato di atti persecutori di cui al capo A) individuato come reato più grave anni tre e mesi tre di reclusione, ridotta ad anni due e mesi tre di reclusione ex art. 62 bis c.p. dopo il giudizio di comparazione e prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, aumentata ad anni due e mesi sei di reclusione ex art. 81 cpv, c.p, in relazione al reato di lesioni di cui al capo C).

Alla pronuncia segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato G D; M deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile J M costituita parte civile in relazione i reati di cui ai capi A) e C), danno che si liquidano in complessivi euro 20.000» considerata la rilevante sofferenza psicologica causata dall'imputato a J M con la propria condotta persecutoria seppure protrattasi per un tempo non lungo. Con pronuncia immediatamente esecutiva

L'imputato G > D ; M deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

Quanto alla contestazione per il reato di violenza sessuale di cui al capo B) si deve osservare che l'assenza di ogni riscontro alle dichiarazioni di J M non consente di ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato che in relazione a tale capo d'imputazione e ai fatti di cui al capo A),

limitatamente al costringimento sessuale, deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M,

visti gli artt, 533, 535 c.p.p.,
dichiara M G D colpevole del reato contestato al capo A) esclusi i fatti di violenza sessuale e del reato di cui al capo C) e, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali
visto l'art. 530
c.p.p.
assolve M G
D dal reato contestato al capo B) perché il fatto non
sussiste

visto l'art, 538 c.p.p.,
condanna M » G* D ' ' a risarcire alla parte civile costituita J M i danni derivanti dal reato, che si liquidano in complessivi euro 20.000 con pronuncia provvisoriamente esecutiva
Il estensore Luigi
Riganti

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, liquidandole in euro 4500,00, oltre per spese generali e altri accessori di legge visto l'art, 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. Pavia, 17 luglio 2019

Funzionale Giudiziario

SENTENZA N. 1329/2019

N. 11120/15 Notizie di Reato
TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1261/18 R.G. Trib.

NI. Memoriale
il Giudice monocratico di Pavia

DotLssa Rosaria D'A DDE A

all'udienza pubblica del 19 luglio 2019 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
M, B >. nato il .95 a
. domicilio dichiarato

( ) in via

G del foro di
- Libero, già assente, non comparso- Assistito e difeso d’ufficio dall’Avv. C

i. presente

Reg. Corpi di reato

IMPUTATO

A. del reato p. e p. dagli arti. 612-bis co. 1 e 2 e 61 co. 1 tt. I c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava L C zi *! in modo da cagionare in costei un perdurante e grave stato di ansia*

o di paura, da ingenerare nella stessa un fondato timore per l'incolumità propria e dei suoi prossimi congiunti e - soprattutto - in modo da costringere la medesima ad alterare le proprie abitudini di vita (sino al trasferimento del proprio luogo di dimora).

In particolare:

S in data immediatamente successiva al IH novembre 2013 - epoca in cui la persona offesa iniziava a maturare la decisione di interrompere la relazione sino a quel momento intercorsa, scattava alcune fotografie di 2)_ *C Ai intenta a compiere con lui alcuni atti sessuali;*

- *sotto la minaccia di diffondere tali foto, costringeva la persona offesa a decidere se lasciare nel suo*

possesso la propria carta dì identità oppure un computer marca Acer, modello notebook contenente fotografie e dati privati di L C A. i;

- *successivamente, in conformità a quanto preannunciato, inviata le predette fotografie intime ad un*

cugino della persona offesa, così diffondendole tra i parenti di quest'ultima;

J si procurava ulteriori fotografie della persona offesa e le utilizzava per creare un falso profilo sul social network "Facebook", intestato a D C A

J a far data dal 21 febbraio 2014 e sino almeno al mese di luglio 2014, indirizzava a quest'ultima - tramite plurime numerazioni telefoniche in suo uso e tramite plurimi strumenti di comunicazione telematica (due servizi di messaggistica telefonica istantanea ed ulteriori servizi di messaggistica collegati a social network) - innumerevoli messaggi, con cadenza pressoché quotidiana ed acuta frequenza, aventi contenuto ingiurioso ed intimidatorio;

C nell'alveo di tale flusso di messaggi, inviati spesso in orario notturno e senza ricevere risposta dalla persona offesa, perpetrava nell'annunciare a quest[3]ultima l'imminente ulteriore diffusione delle predette fotografie intime, ritrasmetteva tali immagini alla stessa D C A ; le

rivolgeva ingiurie dirette ai suoi genitori, formulava minacce di morte, trasmetteva altre fotografie infime relative alle sue nuove partners, insinuava nella denuncinole l'illazione che suo padre D C L intrattenesse relazioni extraconiugali, faceva intendere alla persona offesa

di monitorare costantemente i social network in suo uso, e di interpellare i soggetti in contatto con lei

al fine dì diffamarla, reiterava racconti di incontri sessuali avuti con nuove partners:

nei medesimo periodo, esperiva innumerevoli tentativi - anche in questo caso con molteplici strumenti ed anche in orario notturno - di contattare telefonicamente la persona offesa, che costantemente rifiutava tali telefonate;

inviava fotografie del proprio organo sessuale alla persona offesa.

Con l'aggravante dell'essere sfato legato da relazione affettiva alla persona offesa.

Con l'aggravante della commissione attraverso strumenti informatici o telematici.

Con l'aggravante de/l'aver agito per motivi abietti o futili, rappresentanti dal mero intenta di arrecare disagio, senza alcun ulteriore scopo esterno.
Commesso a (i a far data da! novembre 2013 e sino al luglio 2014,

B. *del reato previsto e punito dagli arti. 660 e 61 co. I n. 2 c.p. perché, col mezzo del telefono, per petulanza a per altro biasimevole motivo, recava a D C L molestia e disturbo, indirizzandogli n.*
15 messaggi dal tenore ingiurioso e minatorio.
Con l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne mi altro, ovvero per conseguire l'impunità del reato di cui al capo A).
Commesso a , in data 17 e IH dicembre 2013.

C. *del reato previsto e punito dagli urti. 646 e 61 co. 1 n. 2 c.p. perché, per procurare a sé un ingiusto profitto, si appropriava di un personal computer, marca Acer, modello ''notebook", del valore di circa C 600,00, di proprietà dei membri della famiglia D C >, di cui aveva avuto incidentalmente il possesso.*
Con l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguire il reato di cui al capo A).
Commesso a •, in data 17 e Ih dicembre 2013,

Con P intervento del P.M. Dott.ssa Rita Solari

Le parli hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione".

Il difensore dell'imputato: "chiede in riferimento al capo A) di imputazione l'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 II co. c.p.p.; in riferimento al capo b) di imputazione sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione: in riferimento al capo c) di imputazione sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della condizione di procedibilità. In subordine il minimo della pena con la concessione delle

attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante contestata e la sospensione condizionale della pena ove concedibile”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 27 marzo 2018 M B è stato citato a giudizio innanzi a questo Tribunale, all'udienza del ó luglio 2018, per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza fissata, il giudice, rilevato che non risultava rispettato il fermine a comparire dell'imputato, disponeva un rinvio e ordinava il rinnovo della notifica.

All'udienza del 16 novembre 2019, accertata la regolarità della notifica nei confronti del *M* i, ne dichiarava l'assenza. Ordinava, altresì, il rinnovo della notifica nei confronti delle persone offese, risultate non conformi.

All'udienza dell' 1 febbraio 2019 sono siate ammesse le prove articolate dalle parti ed è stata esaminata la persona offesa C C A

All'udienza del 19 aprile 2019 sono stati assunti i testi M B

(omonimo dell'imputato), maresciallo I *M D» C* L e S • /V i.

All'odierna udienza il giudice, dichiarato chiuso il dibattimento, ha invitato le parti alla discussione; le parti hanno concluso come sopra indicato. Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

M B è stato tratto a giudizio con l'accusa di avere perseguitato-

attraverso condotte moleste e assillanti, percosse, minacce, ingiurie, telefonate, pubblicazioni dì foto che ritraevano rapporti intimi sulla rete internet- la persona offesa, alla quale

era stato legato da una relazione sentimentale, ingenerando nella stessa un persistente stato d'ansia e timore. Lo stesso è, inoltre, chiamato a rispondere del reato di molestie telefoniche nei confronti di D ; C L i, padre della persona offesa e di
quello di appropriazione indebita di un computer.
I fatti, cosi come emersi dall'istruttoria, saranno di seguito riassunti.
La persona offesa, mollo giovane all'epoca dei fatti, esaminata all'udienza dell'1.2.2019, ha reso una deposizione sofferta ed è apparsa in uno stato di umiliazione profonda per la necessità di raccontare una vicenda che coinvolgeva la sua vita intima, segno evidente di una storia personale e relazionale con l'imputato caratterizzate da notevoli criticità; la stessa ha comunque, ripercorso tutta la vicenda in modo coerente, senza che siano emersi elementi che facciano ritenere le dichiarazioni suggerite do astio o intento calunnioso o di vendetta nei confronti dell'imputato. Viceversa, è emerso che la stessa, dopo la cessazione di una breve relazione sentimentale, aveva in un primo tempo sopportato le condotte persecutorie poste in essere dall'imputato, riallacciando i rapporti a più riprese, e risolvendosi a presentare denuncia quando tali condotte erano divenute insopportabili anche per la sua tenuta psichica.
La C >ha riferito di avere conosciuto l'imputato nell'anno 20ì3 e da subito avevano iniziato a frequentarsi, intraprendendo una relazione sentimentale che era durata circa sei mesi. Dopo

qualche tempo, era estete, B l'aveva invitata a
(I per la precisione) per farle
conoscere i suoi familiari e si erano fermati lì per circa venti giorni; durante quel periodo il fidanzato, che fino ad allora le era apparso "un bravo ragazzo" aveva iniziato ad assumere comportamenti oppressivi: decideva come lei si doveva vestire, non le permetteva di truccarsi, doveva uscire solamente con lui, poiché aveva paura che frequentasse altri ragazzi. Se lei si ribellava, B si arrabbiava e in diverse occasioni l'aveva percossa con degli schiaffi e anche pugni che le lasciavano segni sul corpo. Le percosse avvenivano, sia in casa, sia fuori. Durante il soggiorno a , il ragazzo
l'aveva costretta ad accettare di farsi fotografare mentre compiva atti sessuali; in particolare, ha spiegato la teste, B > era divenuto violento ed era insorta in lei la paura che potesse farle del male: era lontana dai genitori, B le impediva di chiamarli o, se li chiamava, era costretta a mettere il telefono in viva voce e non aveva nessuno cui chiedere aiuto.
Al ritorno dal soggiorno a . B aveva voluto conoscere i suoi
genitore e si era fermato a casa loro circa venti giorni. Anche in quel periodo aveva manifestazioni violente, senza motivo alcuno; in una occasione, erano fuori con un'amica e sua figlia quando E >, all'improvviso, le aveva dato una violenta gomitata nella pancia. Era presente anche suo padre che le aveva chiesto cosa fosse successo e lei aveva risposto che stavano scherzando.

Dopo questa ulteriore e gratuita violenza, aveva deciso di interrompere la relazione; il rapporto con l'imputato, ha sostanzialmente affermato la D C i, era diventato oppressivo e ossessivo; per sottometterla le diceva che, se non avesse fatto quanto lui le chiedeva, avrebbe pubblicato sui social le foto che la ritraevano mentre compivo atti sessuali.
Per tale ragione e per impedirgli di continuare a cercarla, dato che lui non voleva interrompere la relazione, aveva deciso di trasferirsi in Polonia dove già vivevano i suoi fratelli che gestivano in quel paese un'attività commerciale. In particolare, verso la fine dell'anno 2013, i suoi genitori le avevano proposto di trasferirsi all'estero e lei l'aveva vista come un'opportunità per tenere lontano E e interrompere definitivamente il rapporto. Si era detta che, essendo così lontana, poteva stare tranquilla, perché lui non l'avrebbe più importunata. Tuttavia, avevano continuato a scambiarsi messaggi perché lei, trovandosi all'estero, aveva creduto di poter mantenere i contatti senza subire vessazioni. Un giorno però B i le comunicava che intendeva raggiungerla in Polonia. Gli aveva detto di no ma l'imputato l'aveva minacciata dicendole: "se non mi dai il tuo indirizzo pubblico le foto". Era stata costretta a dargli l'indirizzo e il ragazzo l'aveva raggiunta; nei giorni trascorsi insieme, B le diceva continuamente che doveva tornare con lui e che si sarebbero trasferiti insieme a . Sempre sotto la minaccia della pubblicazione delie foto, si era decisa aveva accettato ed erano andati insieme a . Dopo circa venti giorni però aveva cambiato idea perché tutto era come prima e gli aveva comunicato che sarebbe ritornala in

Polonia e in cuor suo era decisa a non tornare più in Italia. E > però voleva una assicurazione che sarebbe tornata e alla fine si era trattenuto il suo computer, dicendole che così lei sarebbe dovuta tornare per riprenderselo. Partita per la Polonia, aveva cercato di dimenticare la vicenda e pensava che questa volta sarebbe riuscita a liberarsi di lui, della sua presenza ossessiva, anche perché era convinta che E • non avrebbe avuto il coraggio di pubblicare le fotografie. Aveva aperto un profilo Facebook per mantenere rapporti con i suoi amici ma dopo pochi minuti E le aveva mandato messaggi, intimandole di chiudere il profilo, minacciandola ancora che se non l'avesse fatto, avrebbe messo in rete le foto. Al suo rifiuto, l'imputato aveva creato su Facebook un profilo falsamente intestato a lei e aveva pubblicato le fotografie, accompagnandole con parole oscene e facendola apparire come persona dedita alla prostituzione. Aveva poi comunicato a diversi parenti la presenza delle foto sul sito. La C C > ha precisato che E ■ , a conferma dell'avvenuta pubblicazione, le mandava le schermate di Facebook dove erano state pubblicate. Riceveva dall'imputato innumerevoli messaggi minacciosi e contenenti e molto offensivi, poiché le dava della poco di buono. Riceveva anche numerose telefonate; non rispondeva, né alle telefonale, né ai messaggi ma li fotografava per conservarli per consegnarli ai Carabinieri. Infatti, aveva raccontato la vicenda ai suoi genitori che l'avevano convinta a presentare denuncia. Nell'arco dell'ultimo mese prima della denuncia, ha riferito la persona offesa, le erano arrivati innumerevoli messaggi, sia di

giorno che di notte e, attraverso Messanger, ne arrivavano molti in pochi minuti. Gli aveva scritto di smetterla, perché, altrimenti, lo avrebbe denunciato ma egli rispondeva che tanto non sarebbe mai finito in galera. L'ossessiva frequenza dei massaggi, leggendo i quali non smetteva di piangere per la cattiveria che traspariva dal loro contenuto, l'aveva costretta in alcune occasioni a spegnere il telefono e spesso lo teneva silenzioso per non sentire che arrivavano. Le molestie erano terminate solo quando il M aveva sapulo di essere stato denuncialo. L'imputato, in quel periodo aveva anche molestato suo padre, mandandogli molti messaggi ingiuriosi e offensivi, sia contro di lui, sia rivolti a lei.

Avere confessato tutto ai suoi genitori ed essersi decisa a fare la denuncia, ha dichiarato la teste, è stato per lei una liberazione; infatti, la sua vita era diventata limitata, piena di ansia per tutto quello che il M faceva e anche con una costante paura di cos'altro sarebbe stato capace. Prima di fare la denuncia aveva chiesto all'imputato di restituirle in computer che era stata costretta a consegnargli tempo prima ma l'imputato si era rifiutato.

Alla denuncia erano stati allegati tutti i documenti attestanti la pubblicazione delle fotografie e i messaggi ricevuti. La teste ha chiarito che i messaggi provenivano certamente dall'imputato, poiché trattavano delle vicende relative al loro rapporto; inoltre, conosceva i numeri dai quali erano inviati perché erano le utenze che B utilizzava anche quando erano insieme. Sui profili social, poi, oltre alla foto dell'imputato, vi era

in suo indirizzo di i, dove abitava e dove anche lei si era recata in un'occasione.
Inoltre, le foto che ritraevano i rapporti sessuali le aveva solamente lui e, quindi, era evidente che era stato lui a pubblicarle. Nel corso del suo esame è stato sottoposto alla teste un album fotografico nel quale la stessa ha riconosciuto la fotografia di M- B >, odierno imputato, indicandolo come l'autore delle condotte illecite riferite.
Su domande della difesa, è stato chiarito che le condotte illecite erano cessate i primi di maggio 2014, dopo qualche giorno dalla presentazione della denuncia.
La D C ha specificato che la situazione che si era creata a seguito delle condotte poste in essere dal M le aveva creato un costante stato d'ansia; inoltre, per circa un anno non aveva avuto voglia di uscire e condurre una vita normale per la vergogna che le aveva procurato la pubblicazione delle foto. Ha ripreso poi una vita normale anche se le è rimasto un amaro ricordo della vicenda; l'esperienza fatta l'ha resa più prudente nell'intraprendere amicizie e anche su Facebook non accetta amicizie da parte di persone che non conosce.
La ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa, pur nella difficoltà di collocare nel tempo i fatti (individuati comunque attraverso le contestazioni e dalle produzioni) è apparsa precisa nella descrizione delle condotte e delle ripercussioni sulla sua persona, e deve essere ritenuta credibile; si può affermare, quindi, che le sue dichiarazioni costituiscano prova piena dei fatti riferiti, sia con riguardo agli atti persecutori, sia con riguardo alle conseguenze sulla sua vita

personale e, in particolare, sul persistente stato d'ansia, sulle paure insorte, sulla limitazione delle sue condizioni di vita.
Si deve osservare che gli atti persecutori sono consistiti in condotte odiose: oltre alle percosse, alla limitazione della liberta di A i, alle ingiurie e agli innumerevoli e ossessivi messaggi, mandati di giorno e di notte, il M ha posto in essere una odiosa e pressante minaccia: quella di pubblicare le fotografie dei rapporti sessuali intrattenuti al fine di rendere nota a tutti la condotta intima della persona offesa. Si tratta di una minaccia stringente, limitativa della libertà di *A* nella quale era evidentemente subentrata l'ansia e la paura di vedersi così vilmente "spogliata" davanti al mondo intero e, soprattutto, alle persone che conosceva.
Le dichiarazioni della persona offesa sono state confermate dalle produzioni effettuate, sia con riguardo al contenuto dei messaggi, sia con riguardo alle foto pubblicate, ritraenti la vita intima della stessa.
L'attribuzione delle produzioni documentali al M i, nonché la sua identificazione, sono certi e risultano dalla diretta frequentazione con A i, dal tenore dei messaggi, dalla esclusiva disponibilità delle fotografie e, soprattutto, dalla credibilità della persona offesa che ha riferito i fatti.
Le dichiarazioni rese dagli altri testi assunti rappresentano una ulteriore conferma di fatti che sono emersi con chiarezza dall'esame di D_ C
A L
M B (nonno dell'imputato) ha riferito che, quando il nipote

aveva avuto dei problemi, si recava spesso da lui e vi rimaneva circa 15/20 giorni; aveva acquistato una scheda telefonica e l'aveva regalata a B .11 teste ha dichiarato che all'epoca in cui era stato sentito dai Carabinieri di in data 14.1.2015, aveva confermato che il numero della scheda era il). Su domande della difesa il teste ha precisato che la
scheda l'aveva comprato per sé e che in seguito l'aveva data al nipote anche se non era in grado di riferire il numero perché non era in suo possesso; il numero gli era stato indicato dai Carabinieri. Non ricordava il tempo in cui l'aveva data al ragazzo, gli sembrava che fosse ancora minorenne ma non era sicuro [si rileva sul punto che l'imputato aveva compiuto 18 anni il 28 marzo 2013, poco tempo prima dei fatti per cui è processo). In sostanza, il teste ha chiarito il significato della contestazione che gli è stata fatta dalla difesa, specificando che, quando aveva detto di non essere stato in possesso del numero che gli veniva indicato era perché non lo ricordava; infatti aveva comparto la scheda e l'aveva poi ceduta al nipote senza annotare il numero.
Si deve precisare che, dai documenti acquisti agli atti, l'utenza è effettivamente intestata al teste, attivata 1'1.7.2013 (operatore OPI GSM), disattivata 1'8.8.2013, riattivata lo stesso giorno con TIM e definitivamente disattivata 1'1.10.2014.
Il teste ha riferito di avere visto una sola volta A i, quando erano passati per un saluto anche se non è stata chiarita la circostanza, atteso che il soggiorno di A e Bi * a i nell'estate 2013 sarebbe avvenuto

presso i nonni. La scheda, quindi, è stata in possesso dell'imputato per tutto il periodo in cui la vicenda si è svolta.
Il teste maresciallo I A/), all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione Carabinieri di », luogo di residenza della persona
offesa, ha riferito che il suo ufficio aveva svolto indagini a seguito della querela presentata da D C A e D C I >. Prima della presentazione della querela il D C gli aveva riferito
dell'intenzione della figlia di presentarla non appena fosse rientrata dalla Polonia. Aveva verbalizzato sommariamente le dichiarazioni del padre e successivamente aveva raccolto la denuncia-querela della figlia, acquisendo documentazione in ordine alle pubblicazioni sui social e ai messaggi. Ha precisato di avere visionato il cellulare della ragazza dove erano presenti tutti i messaggi e le fotografie indicate in querela; le aveva chiesto di provvedere a stamparle e di consegnarle in caserma dove le aveva formalmente acquisite. Aveva acquisito anche copia del cartellino di identità di M B e predisposto un album fotografico nel quale i D C lo avevano riconosciuto. Dai tabulati di una utenza telefonica cellulare con gestore Vodafone indicata da A in uso all'imputato, (doc. n. 2 produzioni del p.m.) risultavano contatti con l'utenza della persona offesa; altrettanto emergeva dai tabulati Tim relativi ad altra utenza, sempre indicato dalla ragazza. Ha ricordato che i numeri erano intestati a congiunti del *M* i, uno alla compagna del padre e l'altro forse al padre stesso. Peraltro, nel corso della deposizione del teste, su domande della difesa,

si è equivocato sulla intestazione dell'utenza con finale 660 all'imputato; infatti, è risultato chiaramente che l'utenza era intestata a M E classe
1946, il feste sentito lo stesso giorno.
C C L ha riferito che la figlia aveva raccontato di avere
conosciuto questo ragazzo via internet e che era stata invitata a recarsi in vacanza ad i presso i parenti di lui. Era contrario ma aveva ceduto
alle insistenze della ragazza. Le aveva dato il computer appena comprato per consentirle di collegarsi via skype. Tuttavia, era difficile parlare con la figlia e, quando telefonavano rispondeva sempre E che dopo dava il

telefono
ad A
i; mai si era collegato via skype. Era estate, tra luglio e

agosto, e la figlia, comunicando per telefono che sarebbe rientrata a caso, aveva chiesto se potevano ospitare B i a casa loro per qualche giorno; sembrava contenta e nulla aveva mai riferito di eventuali problemi con il ragazzo. Aveva acconsentito a ospitare l'imputato che era rimasto con loro qualche tempo e, nei primi giorni di settembre aveva comunicato che doveva tiornare a casa per riprendere gli studi; gli era parso un bravo ragazzo; ha ricordato solo un particolare che aveva poi trovato spiegazione nei racconti della figlia: un giorno a », era in piazza e stava

facendo un prelievo al bancomat; girandosi aveva visto B • e A ; la figlia era letteralmente piegata in due e, preoccupatoci era avvicinato; la ragazza però gli aveva detto che stavano scherzando. Aveva creduto alle loro assicurazioni ma gli era rimasto il dubbio. Solo in prossimità della denuncia la figlia gli aveva confessato che il /vV gli aveva dato una forte gomitata.
La moglie, di origine polacca, aveva aperto un ristorante con i suoi figli e aveva proposto di fare andare A in Polonia, dove avrebbe potuto lavorare con loro. La ragazza aveva accettato ed erano partiti, mentre lui faceva la spola tra l'Italia e lo Polonia. Un giorno la moglie gli comunica che B si era presentato a casa loro; le aveva detto di mandarlo via; era il mese di novembre, B si era allontanato ma aveva portato con sé la figlia che gli aveva comunicato di avere deciso tornare in Italia con B , e che insieme avrebbero vissuto a u I primi di dicembre, era ritornato in Italia e la figlia lo aveva chiamato dicendogli che sarebbe tornata in Polonia con lui. Durante questo periodo aveva ricevuto una telefonata da una persona che si era detta zia del M i, la quale gli aveva detto che era opportuno che la ragazza ritornasse a casa sua perché i genitori di B non potevano mantenerla e comunque i ragazzi erano giovani e il nipote doveva studiare. Le aveva risposto che era stato sempre contrario a questa relazione e che si era adoperato per convincere la figlia a interromperla.

Avevo riportato la figlia in Polonia e le aveva più volte detto di lasciare perdere B >, poiché si trattava di un rapporto senza

futuro. A un dato momento B >, forse perché lo riteneva responsabile di avere convinto la figlia ad allontanarsi, aveva cominciato a mandargli messaggi ingiuriosi e minacciosi.
Non aveva fatto denuncia ma quando aveva visto le foto della figlia pubblicate su internet, foto che gli erano state mandate da altri congiunti residenti in Polonia, aveva provato grande vergogna per la sua famiglia, ancorata a seri principi, e per la figlia stessa, dipinta come una poco di buono; tutti i parenti disprezzavano la ragazza, ritenendola una prostituta. Le foto erano state ricevute da sua moglie e le erano state mandate da un suo fratello che, quando B era stato in Polonia ed era stato mandato via dalla loro casa, lo aveva ospitato per qualche giorno. Il teste ha precisato di avere perso ogni considerazione per E quando lui si era recato in Polonia e lo aveva visto un nullafacente: si era presentato senza essere invitato, non studiava, né cercava un lavoro; aveva poi convinto la figlia a tornare in Italia senza un programma preciso e la ragazza aveva lasciato improvvisamente il lavoro che aveva. Dopo la pubblicazione delle foto aveva saputo che la figlia aveva tentato di interrompere la relazione con B già prima di andare in Polonia, poiché lui la picchiava e la privava della sua libertà; quando erano state pubblicate le foto, la ragazza aveva raccontato loro tutta la vicenda e si era convinta a sporgere denuncia. Il racconto della figlia aveva fatto luce sul perché, quando A era andata la prima volta a >, non telefonava mai e quando lui la chiamava, rispondeva sempre E >; inoltre la figlia non si collegava via skype con la madre perché sarebbero sfati visibili i segni delle

percosse. In sostanza, aveva avuto consapevolezza di molte cose quando la figlia gli aveva raccontato delle costrizioni subite, delle violenze e della paura che B >, dopo averla costretta a farsi ritrarre durante i rapporti sessuali intrattenuti, la teneva sotto il suo potere con la minaccia di pubblicarle. Il teste ha voluto precisare che

A i aveva sempre avuto un carattere debole e che, dopo la nascita prematura avvenuta al sesto mese di gravidanza, aveva sofferto di varie patologie che la rendevano debole anche nel fisico.
Il teste ha aggiunto che il computer che avevano dato alla figlia per consentirle dì collegarsi era stato trattenuto da B e non era mai stato restituito; ha riconosciuto il *M*
nell'album fotografico che gli è stato
posto in visione durante la deposizione.
Il D_ C ha, infine, riferito che, durante il periodo invernale dell'anno 2013, il M i, forse dopo che gli aveva manifestato la sua contrarietà alla relazione con sua figlia, gli aveva mandato innumerevoli messaggi nel quale lo chiamava figlio di puttana, porco e lo minacciava di morte.
La teste 5 che la persona offesa ha indicato come amica alla quale aveva riferito qualcosa circa i comportamenti di B), assunta come teste, ha riferito di avere conosciuto B quando era stato ospite di A a >. L'amica le aveva confidato di avere dei problemi con il fidanzato; in una occasione A si trovava al > e le aveva telefonato piangendo perché E l'aveva picchiata ed era uscito di casa

lasciandola lì. Le aveva detto di tornare a casa ma lei si ostinava a restare. In un'altra occasione, mentre stavano passeggiando, aveva visto che B aveva dato all'amica una violenta gomitata allo stomaco; benché i ragazzi minimizzassero, a lei non era sembrato uno scherzo. Un'altra volta, i due si trovavano a casa sua e B > aveva percosso A davanti ai suoi bambini piccoli. Ancora, un giorno stava parlando con A al telefono e aveva sentito B . gridare perché non voleva che l'amica parlasse con lei. La teste ha poi precisato, su contestazioni della difesa, le date in cui sono stati commessi i fatti, sostanzialmente coincidenti con quanto riferito dagli altri testi.

La vicenda di cui è processo è emersa con chiarezza dall'istruttoria, poiché sono stati acquisiti elementi univoci e concordanti tra loro. In particolare, come si è detto, le dichiarazioni di D C A , benché a volte

siano risultate imprecise in ordine alla collocazione nel tempo dei singoli fatti, (avvenuti oltre cinque anni prima) certamente a causa dell'emotività che ha caratterizzato il suo esame, sono coerenti e credibili, come assolutamente genuino appare il racconto del disagio psicologico, della paura che la situazione ha creato nella persona offesa la quale, peraltro, è stata condizionata nelle sue scelte dallo stato in cui si trovava e dalla natura opprimente delle condotte persecutorie. La D C) ha più volte ripreso la relazione con il Me i, pressata dalle continue minacce di pubblicazione sui sociali di fotografie altamente lesive della sua onorabilità, accompagnate da false disponibilità della stessa a prostituirsi; inoltre la stessa, tutte

le volte che si risolveva a ritornare con l'imputato, era oggetto di percosse e di limitazioni della sua libertà; da ultimo, il M l'aveva
molestata con innumerevoli messaggi, sia di giorno che di notte, tali da turbare la sua vita e da procurarle un costante stato d'ansia e di paura . Non sì pensi che l'ansia e la paura possano essere dettate solamente dal timore per la propria vita fisica (paura che, peraltro, era comprensibile a causa delle percosse subite), poiché anche la paura di perdere la propria onorabilità rappresenta una forte causa di turbamento. E infatti, quando fi aveva finalmente deciso di interrompere definitivamente il rapporto, la pubblicazione delle fotografie compromettenti e i messaggi che la indicavano come prostituta, avevano coinvolto familiari e conoscenti, tanto che (a stessa, modificando a causa della vergogna le sue condizioni di vita, si era ridotta a vivere nella stretta cerchia della sua famiglia che, per fortuna, l'aveva sostenuta; aveva però dovuto troncare i rapporti con amici e conoscenti per non sentirsi sottoposta al giudizio di condanna che tali pubblicazioni avevano suscitato. Anche la paura di incontrare l'imputato, espressa dalla persona offesa nel corso del processo, è legata agli atti persecutori derivanti dalle condotte diffamanti, oppressive e ossessive dell'imputato e forse anche dal timore che, a motivo del legame che aveva stretto con l'imputato, potesse ancora cadere nel suo cerchio perverso. Dì C J A , come è emerso, è persona fragile che all'epoca dei fatti era dì giovane età e il vissuto della stessa le

ha prodotto gravi conseguenze e l'incapacità di gestirsi in autonomia.
Le ansie, la paura e la modifica delle abitudini erano, quindi, assolutamente comprensibili, a fronte delle condotte persecutorie del M
Le dichiarazioni della persona offesa, come si è visto, sono state confermate dalle ulteriori prove raccolte, sia documentali, sia orali, tutte conformi ai fatti, così come riferiti da A
Osserva questo giudice che l'imputato non ha inteso offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, essendo rimasto assente per tutto il processo; in ogni caso, nessuna ricostruzione alternativa si può ipotizzare al termine dell'istruttoria.
In definitiva, le condotte dell'imputato, così come sono risultate dall'istruttoria dibattimentale, integrano il reato di atti persecutori contestato.
Come è noto, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. prevede, quale elemento oggettivo, la reiterazione di una serie di condotte che assumono carattere persecutorio nei confronti della vittima.
Occorre evidenziare che, in relazione alla fattispecie delittuosa in esame, rilevano condotte che, generalmente, anche se isolatamente considerate, costituirebbero illecito penale (minaccia, molestia, diffamazione, violenza privata) o anche condotte che oggi sono depenalizzate, come l'ingiuria.
Le condotte, per integrare il reato di atti persecutori, devono essere idonee a generale un evento che consiste nel determinare nella vittima - alternativamente - un perdurante e

grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Le condotte devono essere seriali e succedersi nel tempo. La reiterazione, sia pure limitata nel tempo, è infatti un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti, se posti in un'unica occasione non ma

integrano il reato di atti persecutori bensì altre fattispecie conosciute dall'ordinamento.
La struttura della fattispecie è dunque costruita sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato da una serie di fatti commissivi. Il reato si realizza anche in presenza di un limitato numero di condotte, purché collegate da un nesso di abitualità.
Si richiede, sotto un profilo descrittivo della condotta, che le molestie assillanti e/o gli atti persecutori siano normalmente diretti ad incidere negativamente sulla qualità della vita della vittima e/o ad instaurare una sorta di sorveglianza, controllo o ingerenza da parte dell'autore delle condotte sulla persona offesa e ciò si è in concreto verificato.
Elemento costitutivo, come si è detto, è rappresentato dall'evento costituito della capacità della condotta persecutoria di ingenerare le conseguenze previste dalla norma.
Il reato è a dolo generico, che richiede la rappresentazione dell'evento quale conseguenza della condotta reiterata ed abituale, volontariamente perseguita dall'autore del fatto.

Ciò posto in diritto, nel caso di specie le condotte sono state molteplici, sono durate per un lungo periodo (circa un anno se si considera tutto il tempo della relazione e, comunque, per diversi mesi a partire dal settembre 2013)e sono state connotate dall'abitualità.
All'esito del giudizio, la penale responsabilità di M i 8 può ritenersi pienamente accertata.
Le ripetute condotte illecite hanno assunto nel caso di specie la carotteristica di atti persecutori, sia per la loro reiterazione, sia per il carattere assillante, sia per la idoneità delle singole condotte di suscitare ansia o paura. La circostanza che tali condotte sia state poste in essere per convincere A a mantenere la relazione con l'imputato nulla tolgono alla illiceità delle stesse.

Tali condotte illecite hanno determinato nella persona offesa D Ci
A ansia, paura e un mutamento delle sue abitudini di vita, con l'abbandono di una normale vita sociale, scaturita dalla distruzione della sua onorabilità attraverso la pubblicazione delle foto e dei messaggi falsi attraverso la creazione di un sito apparentemente appartenente alla stessa. Tali elementi attestano in capo alla persona offesa la sussistenza del turbamento emotivo, di stati di ansia e di paura, nonché l'alterazione delle sue abitudini quotidiane e, quindi la pluralità di eventi (anche se, per la sussistenza del reato, sarebbe stato sufficiente anche uno solo di essi) derivati dalle condotte dell'imputato.

Le condotte dell'imputato sono state sorrette dalla volontà e dalla consapevolezza della loro illiceità e della idoneità a produrre gli eventi sopra descritti, più volte manifestati dalla D C

Con riguardo al reato di molestie in danno di d< C L le stesse

sono emerse con chiarezza dall'istruttoria. Tuttavia, le condotte sono state poste in essere all'incirca fino al dicembre 2013 e il reato contravvenzionale è prescritto alla data del 31 dicembre 2018.

Con riguardo alla appropriazione del computer, si osserva che il bene era stato consegnato alla persona offesa dalla sua famiglia. L'imputato se ne era impossessato e, quando A aveva ripetutamente richiesto la

restituzione, il Mi si era rifiutato, integrando ('impossessamento a titolo di proprietà tipico della norma in esame e lo spossessamelo in capo alla persona offesa. Sussiste l'aggravante di avere commesso il fatto per eseguire il reato di atti persecutori, poiché il bene è stato utilizzato per proseguire nelle condotte vessatorie fin qui illustrate.

La volontà di restituzione e di punizione del colpevole è stata chiaramente espressa dalla persona offesa nella denuncia-querela acquisita agli atti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l'incensuratezza -che permane fino ad oggi- la giovane età dell'imputato e la cessazione delle condotte illecite intervenuta già nell'anno 2014, consentono la concessione delle circostanze

attenuanti generiche, sia pure con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, a motivo della gravità dei fatti, e la sospensione condizionale della pena, nella ragionevole previsione che il M si asterrà in futuro dal commettere reati.

La valutazione delle condotte secondo i canoni previsti dall'art. 133 c.p., connotate di particolare gravità e da una particolare intensità del dolo, la sussistenza delle aggravanti di avere commesso il fatto in danno di persona con la quale era stato legato da una relazione sentimentale e l'utilizzo di strumenti informatici che hanno ampliato a dismisura il danno, non consentono di applicare una pena nella misura minima. Si ritiene equa la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, aumentata di giorni 20 per la continuazione.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

B colpevole dei reati contestati ai capi a) e c) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo b), essendo

estinto per intervenuta prescrizione.
Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

N. 13163/17 RG TRIBUNALE

N. 22827/16 RG NR

N. 19165/17 RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il 16.7.18

SENTENZA AL V° DEL PC TRAMITE SEP

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto da

Presidente est.
ıdice

nza del 04.02.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento a carico di:

T R C< , nato in
difensore di fiducia, dall'avv.
i il 1968, elettivamente domiciliato presso il

>, del foro di •, con studio in [1] , via

detenuto per altra causa, presente

Difeso di fiducia dall'Avv.
i, del foro di
con studio in
ia

presente

Imputato

*E R**C***

A. per il delitto p. e p. dagli artt. 572, 61 nr. 11 quinquies c.p., per avere abitualmente maltrattato la compagna, **E** *F E Me ' \ anche in presenza del loro figlio I VI C (nato il 2011), sottoponendola a reiterati atti di vessazione fisica e morale, destabilizzandone l'equilibrio psicofisico mediante una continua serie di minacce, prepotenze e meschine cattiverie, più in generale, sottoponendola ad un regime di vita insostenibile e penoso, in particolare, tra l'altro:*

1. *in una occasione, in data 08/06/2016 percuotendola e minacciandola di strapparle i vestiti di dosso, per impedirle di uscire di casa e, imprimendo una forte pressione, con le dita, nello stomaco della donna, in presenza del figlio minore, provocandole lesioni (meglio specificate nel capo b);*
2. *Frequentemente proibendole di frequentare amiche e parenti e di trovarsi un lavoro;*
3. *Privandola dei soldi anche per comprare il cibo ai figli e costringendola così a rivolgersi ad associazioni ecclesiastiche;*

4. *Chiudendo la porta di casa a chiave e con una catena alle ore 19:00, impedendo così alla donna di rientrare dopo tale ora;*
5. *Obbligando ad avere rapporti sessuali (meglio specificati al capo c);*
6. *Minacciandola ripetutamente con frasi del tipo "ti taglierò il viso così non potrai essere più di nessuno e non potrai avere altri uomini", "devi morire*

Fatti aggravati dall'aver commesso il fatto in presenza dì minorenni

Milano, dal 2012 e fino al mese di giugno 2016

B. *Per il delitto di cui agli artt. 582,585 comma 1 in relazione all'art. 576 c. 1 nr. 1 c.p., con riferimento all'art. 61 nr. 2 c.p., perché, al fine di commettere il delitto di maltrattamenti in famiglia, cagionava lesioni personali a F F. E M< compagna convivente, consistite in un "contusione spalle e dolore addome" giudicate guaribili in giorni 5, imprimendole una forte pressione con due dita, allo stomaco.*

In Milano il 08/06/2016

C. *Per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis e ter, 5 quater c.p. perché, in più occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza, consistita nel tormentare, con urla e minacce per tutta la notte* F F *EI M< Compagna convivente, qualora rifiutasse di avere rapporti sessuali, impedendole di dormire, nonché mettendole una mano alla bocca per impedire che gridasse, prendendola per le braccia e costringendola a stendersi sul letto, costringeva la predetta a subire rapporti sessuali.*

In Milano, dal 2012 fino al mese maggio 2016

In cui è persona offesa **E_ M; V F** domiciliata come in atti.

Da informare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p.

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: per i capi 1) e 2) la condanna alla pena finale di anni 4 di reclusione, così determinata: pena base anni 3 e mesi 6 di reclusione, ritenuto più grave il capo 1, aumentata per la continuazione con il capo 2) di

mesi 6 di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Per il capo 3) l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.
Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: per i capi 1) e 2) assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. e si è associato al PM quanto al capo 3)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 11/10/2017, T. R C b stato rinviato a
giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata ai danni della compagna E: '' M V 1F in Milano tra il 2012 fino al mese di giugno 2016 e lesioni personali in Milano 1' 08/06/2016).
A seguito dell'apertura del dibattimento e della decisione sulle richieste istruttorie delle parti, svoltasi all'udienza dell' **11.12.2016,** l'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato., detenuto per altra causa, si è svolta con la seguente attività:
ud. 21/03/2018 esame dei testi del Pm F **G Gl** M i FL S< , A
F.
Le parti, concordemente, chiedevano acquisirsi la comunicazione di notizia di reato dell'l 1/07/2016 con rinuncia al teste R S;
Il Pm depositava certificato medico della p.o.
A seguito della comunicazione della possibile modifica del Collegio, le parti esprimevano il consenso alla piena utilizzabilità dell'attività istruttoria in precedenza svolta.
ud. 06/06/2018 esame del teste del Pm M CI L J(
Le parti, concordemente, chiedevano acquisirsi verbali di sommarie informazioni rese da Ai M" V Pi il 06/12/2016 con rinuncia al suo esame.

Il Pm produceva relata di vana notifica dalla quale si attestava, il rientro in Perù della p.o.. Si disponevano rituale ricerca della stessa.

ud, 24/09/2018per la p.o. nessuno compariva, dalle ricerche svolte risultava il trasferimento della stessa in Perù, Lima, con indirizzo noto e si sollecitava il Pm a provvedere alla citazione di E M< 1 V" F ' presso lo stesso.

ud. 05/12/2018il Pm dava atto di aver disposto notifica di citazione alla p.o. tramite cooperazione internazionale della quale non era pervenuto alcun esito ed esibiva atto di citazione.

Le parti, concordemente, chiedevano l'acquisizione del verbale di denuncia del 09/06/2016 e verbale di seguito denuncia del 13/10/2016 nonché del verbale delle s.i.t del 09/07/2016 rese dalla parte offesa E " M V: FI con rinuncia al suo ascolto e quindi interruzione delle attività di ricerca e convocazione nonché denuncia presentata dalla p.o. nei confronti di altro soggetto e documento fotografico.

Esame dell'imputato.

ud.04/02/2019si disponeva, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione di errore materiale dovendosi leggere la data del commesso reato di cui al capo B "06/06/2016" anziché "08/06/2016"

All'esito della citata istruttoria- **all'udienza del 04/02/2018** le parti concludevano come da verbale, ed il Collegio decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine a ciascuna delle contestazioni qui elevate.

La fonte principale di acquisizione della conoscenza dei fatti in contestazione è costituita dalle dichiarazioni rese della parte offesa E M "' V FI nelle indagini preliminari, qui acquisite su accordo delle parti che, può

dirsi sin d'ora, sono risultate pienamente coerenti e lineari nonché solidamente idonee, di per sé, a fondare il giudizio di sussistenza dei fatti qui contestati all'imputato.
A ciò si può altrettanto aggiungere che gli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti si sono espressi in termini di completa corrispondenza con quanto riferito dalla parte offesa, offrendo pertanto elementi di sostegno al giudizio di piena attendibilità che già poteva solidamente basarsi sul dichiarato della parte offesa.
Di seguito, dunque, l'esposizione dei suddetti elementi di conoscenza.

Dichiarazioni della persona offesa E " Mi Vi **F**

VERBALE DI DENUNCIA del 09/06/2016.

Ei M Vi F raccontava di aver conosciuto l'imputato sette anni prima e di aver subito iniziato una convivenza, il 14 ottobre del 2011 nasceva il loro primo figlio, Fi C L'anno seguente il 10 novembre nasceva la seconda figlia, E: E: Il I le impediva di
uscire o vedere i parenti, arrabbiandosi se scopriva il contrario. Inoltre, nonostante il desiderio della donna di lavorare, il compagno non glielo consentiva. A seguito di tali comportamenti la donna aveva pensato più volte di lasciarlo non concretizzando tale volontà per il bene dei figli. La p.o. dichiarava di essere stata costretta dall'imputato ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà negli ultimi quattro anni, raccontava che ai sui rifiuti l'uomo la torturava tenendola sveglia tutta la notte con insulti ed urla, aggiungendo che i figli non avevano mai assistito a nessun episodio di violenza poiché dormivano in un'altra stanza. A seguito di tali episodi soffriva di insonnia e nausee ed era entrata in stato depressivo, difatti veniva seguita da una psicologa presso il Consultorio di via

Da più di un mese la donna aveva deciso di non dividere più la camera con il I spostandosi in salotto con i figli, non lasciando il tetto coniugale non avendone la disponibilità economica. L'imputato passate le 19.00 chiude la porta dell'appartamento a chiave, mettendo la catena dall'interno, costringendo la donna a rincasare prima di tale ora. E M IV F dichiarava che il compagno non le dava i soldi per poter fare la spesa e di essere perciò costretta a chiedere sostegno alle associazioni parrocchiali della Chiesa di

n data 05.06.2016 la p.o. viene informata dalla zia che l'indomani sarebbe arrivata la moglie, chiedendole di andarla a prendere alla stazione metropolitana di C .11 giorno seguente mentre la donna usciva di casa il la afferrava per le spalle e la scuoteva, il figlio sentendo le urla del padre accorreva sul pianerottolo, dove si trovavano i due genitori, e l'uomo davanti al minore gridava alla donna "adesso ti strappo i vestiti" e con forza le imprimeva nello stomaco due dita. Il minore spaventato entra in ascensore con la p.o. ed entrambi si recano dalla madre della stessa. Successivamente E Mi 1 V." ~ . F si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale per farsi visitare, con una prognosi di 5 giorni. L' 8 giugno 2016 la donna rompeva la porta della camera dell'imputato, bruciava il materasso e gli sporcava i vestiti con lo smalto. Al suo ritorno a casa l'uomo chiamava la polizia che accorreva sul posto verso le 16:30.

SOMMARIE INFORMAZIONI, del 09.07.2016

la p.o. riferiva, in merito ai fatti dalla stessa denunciati il 9 giugno del 2016, che la situazione non era mutata e di continuare a subire dal T. insulti, minacce e di essere continuamente pedinata dall'uomo. La donna affermava che l'ex compagno era estremamente geloso che non la faceva uscire di casa e non voleva parlasse con nessuno. Difatti, da tre settimane aveva cambiato casa per trasferirsi da una amica in via P n. ■ mentre i figli

continuavano a vivere con il padre. L'uomo, conoscendo tale indirizzo, spesso si era recato presso la nuova abitazione di *V.*

F importando i due minori nella casa in Via La settimana precedente, la

donna andava a prendere la figlia di tre anni dal padre perché la minore non voleva dormire con lui per poi riportarla la sera seguente verso le 23.00, quest'ultimo affermando di aver riaccompagnato la minore troppo tardi chiamava la Polizia, che interveniva per calmare la situazione. Da quando la donna aveva lasciato il tetto coniugale, l'ex compagno la insultava e la minacciava dicendo "ti taglierò il viso così non potrai essere più di nessuno e non potrai avere altri uomini" altre volte le aveva augurato una morte precoce dicendole "tu devi morire".

La p.o. riferiva che dopo la nascita del primogenito, il 17 aveva iniziato a pretendere ed ottenere con la forza rapporti sessuali contro la sua volontà, difatti le metteva una mano sulla bocca

per evitare che gridasse e le prendeva le braccia e la costringeva a sdraiarsi sul letto. Tali abusi proseguivano nel periodo in cui Vi F era incinta del secondo figlio, ed anche dopo.

Quanto alle percosse la donna raccontava di uno schiaffo molto forte ricevuto dall'imputato che le fece sanguinare il naso mentre era all'ottavo mese di gravidanza della figlia. Aggiungeva che i minori non avevano mai assistito ad episodi di violenza pur raccontando che in data 06.06.2016, giorno in cui si doveva recare presso la fermata della metropolitana di C a prendere la madre, il T non voleva farla uscire e la seguiva fino alla porta dell'ascensore spintonandola con entrambe le mani sulla schiena. Giratasi la donna, l'imputato le imprimeva con violenza due dita sulla bocca dello stomaco, provocandole un forte dolore. Il figlio F. , assistendo alla scena, urlava nei confronti del padre "non fare male alla mamma" e spaventato decideva di seguire la mamma, ed entrambi si recavano a prendere la nonna.

VERBALE DI SEGUITO DI DENUNCIA del 13.10.2016

in data 04.10.2016M D coinquilina della p.o., vedeva uscire dalla stanza di quest'ultima, chiusa a chiave, il T 1 giorno seguente raccontava l'accaduto a V' F 1, aggiungendo di aver chiesto all'uomo cosa ci facesse nella camera e di aver ricevuto come risposta che cercava i passaporti dei figli e le chiedeva di non dire nulla alla compagna. Appreso questo, la p.o. controllava la stanza constatando la mancanza del proprio passaporto e di quello dei due figli, nonché la carta di identità e il permesso di soggiorno e la ricevuta postale del pagamento del rinnovo dello stesso. La donna chiedeva spiegazioni al T 1 quale diceva di non aver preso lui i documenti in questione e di non aver mai parlato di ciò con la D La p.o. dichiarava di aver iniziato da circa una settimana un periodo di prova lavorativa come

colf presso l'abitazione di una anziana signora, sita nelle immediate vicinanze della stazione metropolitana di G Tale possibilità lavorativa le era stata procurata da un suo amico un tale L il quale le comunicava telefonicamente di aver visto presso la suddetta stazione, dove i due si erano dati appuntamento, l'imputato in compagnia di un suo connazionale, che osservava la donna nascosto dietro degli alberi. L'uomo la invitava a proseguire dicendo che avrebbe intrattenuto il T quest'ultimo gli diceva che non doveva procurare lavoro alla compagna, che la stava seguendo perché voleva sapere cosa faceva e di non riferirle quanto si fossero detti. V F raccontava di aver avuto conferma che l'ex compagno la seguisse anche da tale G M e tale M Le due
donne, che ogni mattina si recavano presso l'asilo comunale di via
per accompagnare i
rispettivi figli, riferivano di aver visto più volte l'uomo guardare la compagna che portava i due bambini a scuola, accovacciato e parzialmente nascosto dietro un'edicola ubicata nelle vicinanze

dell'istituto scolastico. Alla domanda delle donne se stesse spiando *V* F , l'uomo rispondeva che si trovava lì per caso e che stava aspettando un amico. La p.o. chiedeva spiegazioni al T di tali comportamenti e questo le confermava che la seguiva e quando non poteva farlo di persona lo chiedeva ad altre persone. Inoltre, le inviava tramite telefono fotografie dei luoghi che la donna frequentava con i messaggi indicanti il posto in cui si trovava. Tale situazione provocava in V F continui scoppi di pianto e insonnia, facendo maturare nella donna il pensiero di abbandonare T Italia.

Come sopra anticipato, alla dichiarazione della parte offesa si sono aggiunti consistenti elementi di conoscenza del medesimo tenore.

F G 11'udienza del 21.03.2017, agente di P.G.,riferiva di tre diversi interventi
degli operanti avvenuti tutti nel 2016, il primo il 23 aprile in P F :r sedare una lite
tra l'imputato e un suo conoscente, il secondo 1'8 giugno e l'ultimo il 13 giugno in via C >

cioè presso il domicilio di del T ed EJ Mi V" Fi Gli agenti giunti sul posto 1'8 giugno trovavano un materasso matrimoniale carbonizzato. La teste in data 9 luglio ascoltava a sommarie informazioni la p.o. la quale,_in diverse occasioni, in fase di ascolto davanti ad altri suoi colleghi, era stata assistita da supporto psicologico.

G M " F S ., all'udienza del 21.03.2017, la zia della p.o., riferiva che il rapporto tra la nipote ed il compagno era travagliato, infatti in più circostanze aveva assistito ai litigi tra i due. E) M; Vi Fi ; in diverse occasioni, circa quattro volte, le aveva raccontato di essere stata picchiata

dall'imputato, dicendo di aver ricevuto degli schiaffi e che l'uomo non voleva che uscisse di casa. Tutti gli episodi di violenza si collocavano temporalmente dopo la nascita del primogenito della donna, avvenuta nel 2011. La teste riportava un episodio in cui a seguito di una brusca frenata in macchina, dopo un litigio tra i due compagni, il figlio della p.o., seduto in braccio alla stessa, era stato portato in ospedale per accertamenti, non riportando però danni. Aggiungeva di aver ospitato spesso, presso la propria abitazione, la nipote e i due minori. Quest'ultima, diceva di volersi separare per i frequenti alterchi di coppia dipesi dalla gelosia del T e dai problemi economici. La nipote era costretta a chiedere soldi in prestito per poter far fronte alla gestione dei figli, aggiungeva che la p.o. si recava da uno psicologo. G M F S aveva raccolto confidenze anche dalla sorella, nonché madre di E M Vi FI , quando nell'aprile del 2016 la donna si era recata in Italia dal Perù per il suo matrimonio. La sorella le

aveva raccontato che tra l'imputato e la figlia vi era una situazione conflittuale, che quest'ultima era stata picchiata. Difatti madre e figlia si erano recate in ospedale perché la p.o. voleva farsi visitare perché era stata "pizzicata".

A P all'udienza del 21.03.2017, riferiva di aver conosciuto G M< FI S quando era in servizio al consultorio di , in occasione del percorso di sostegno
intrapreso dalla stessa a seguito di una interruzione di gravidanza, tali incontri si collocavano tutti nel 2014 e nello specifico tra il 27 marzo e il 1° luglio. La teste dichiarava che la persona offesa dal 2010 al 2014 aveva avuto quattro interruzioni di gravidanza, volontarie, e due parti. Durante i 7 colloqui la donna raccontava delle difficoltà emotiva che provava nel crescere due figli in un paese che non era il suo e delle difficoltà economiche. Infatti non aveva un lavoro, e il compagno non la supportava in nessun modo, spesso non le dava il denaro per poter provvedere ai bambini, dovendo perciò recarsi presso associazioni parrocchiale per ottenere viveri e vestiti. L'unico sostegno che riceveva era da parte della zia. Aggiungeva che la donna alle volte non voleva avere rapporti sessuali con l'imputato, che avvenivano sempre senza contraccettivo, perché aveva timore di dover affrontare nuove interruzioni di gravidanza. Precisava che il compagno della donna non voleva usare alcun anticoncezionale durante i rapporti, perché riteneva che non fosse necessario all'interno di una coppia stabile. Tutto ciò, in aggiunta alla gelosia del compagno rappresentava un problema per la p.o., la quale affermava di volersi separare ma di non farlo per i minori, vista l'impossibilità di mantenerli e la volontà di tenere unito il nucleo familiare.

M C L Gl all'udienza del 06/06/2018, riferiva di aver conosciuto

l'imputato nel 2012 e di aver diviso con quest'ultimo e la p.o. l'appartamento in via
.. La teste viveva con la figlia e aggiungeva di essere in casa solo la sera e di aver sentito spesso urla provenienti dalla stanza della coppia. In tali occasioni udiva la donna chiedere al T i soldi per poter far mangiare i figli. M C L G riportava che la p.o. le aveva confidato di non voler più stare con l'uomo poiché la "disturbava", la "seguiva". Inoltre, ricordava che la madre di E M V F venutale a farle visita dal Perù, non voleva che la figlia stesse con l'imputato. Aggiungeva che le due donne avevano dato fuoco ai vestiti e al materasso dell'imputato. La teste riferiva che il I e la p.o. avevano iniziato a dormire separati, quest'ultima in sala con i due minori e l'uomo nella camera da letto, da quando la madre della p.o. era tornata in Perù, non sapendo indicare con precisione l'anno.

Dalla comunicazione di notizia di reato dell'll.07.2016 emergeva che in data 11.07.2016 alle ore 23.45 gli operanti del commissariato di P.S. si recavano in Via presso l'abitazione dell'imputato informati dallo stesso di una lite familiare in corso. T affermava di non aver un buon rapporto con la compagna E M V E e lamentava una scarsa collaborazione della stessa nella gestione dei due figli minori, F C e E E La donna riferiva di aver passato, secondo gli accordi presi con l'uomo, tutta la giornata in compagnia della bambina mentre l'altro figlio aveva trascorso il giorno con il padre. Entrambi precisavano di essere in fase di separazione e che non vivevano più insieme da circa una settimana. I dopo aver chiarito con la compagna in accordo con quest'ultima rincasava con i due minori.

Dal verbale di sommarie informazioni reso da A M il 06.12.2016, emergeva che la donna conosceva E M V F tramite una amica in comune ma di non avere più contatti con la stessa da più di un mese. Aggiungeva di aver avuto

notizia del rientro della donna con i due figli minori in Perù, il 9 novembre del 2016 attraverso la pagina Facebook della V F in seguito aveva incontrato il padre dei minori che gliene dava conferma. Prima di lasciare l'Italia la donna le aveva raccontato che la polizia aveva cercato il compagno presso la sua abitazione.

Dal referto di Pronto Soccorso redatto presso ASST di Milano il 06.06.2016 alle 12.42, risultava in anamnesi che la paziente riferiva aggressione da parte del compagno "che la scuoteva violentemente e le comprimeva violentemente l'addome".

Si formulava prognosi di gg. 5.

Esame dell'imputato

Requeto C T , all'udienza del 05/12/2018, raccontava di aver conosciuto la p.o. nel 2011 a Torino. I due decidevano di andare a vivere insieme al settimo mese di gravidanza della donna. Dopo aver cambiato diverse abitazioni, la famiglia si stabilisce in un appartamento in vie

T. riferiva di problemi di coppia dipesi dalla gelosia di E F per l'ex-moglie. Nel 2014 a seguito di un litigio dipeso della scoperta dell'uomo di un tradimento della compagna quest'ultima trascorreva a casa della zia due mesi per poi tornare nell'appartamento che condivideva con il T. annunciandogli di aspettare la loro secondogenita, E L'imputato riferiva di aver litigato con la compagna dopo aver scoperto che la stessa non frequentava da un paio di mesi il corso che aveva intrapreso per diventare operatrice sociosanitaria, aggiungendo che per poterlo pagare si era rivolta ad associazioni parrocchiali. Quando la p.o. rincasava tardi la sera l'imputato le impediva di rientrare a casa mettendo la catena

alla porta, dicendo che la donna spesso era ubriaca ed aggiungeva che tale stato non le consentiva di occuparsi in modo appropriato dei minori. L'uomo aggiungeva che dopo la nascita della seconda figlia, nel 2016, ancora condividevano la stessa stanza e di aver iniziato a dormire in camere separate solo all'arrivo, in Italia nell'aprile di quello stesso anno, della madre di E M V F T riportava un episodio della prima decade del giugno 2016, in cui al ritorno dal lavoro aveva trovato i suoi vestiti e il materasso bruciati e una scritta sul muro fatta con la pittura "Quello che si è offeso si paga". Aggiungeva che era stata la compagna a fare ciò perché non aveva prestato dei soldi alla madre. Inoltre, raccontava che nonostante le diverse interruzioni di gravidanza, i rapporti sessuali di coppia avvenivano, di comune accordo con la p.o. e sempre senza contraccettivi. L'imputato affermava di non aver pagato le spese scolastiche dei due figli avendo ottenuto delle esenzioni per le stesse. La relazione tra i due era terminata a seguito della decisione di E: M V F La donna partiva per il Perù con i due figli verso fine settembre del 2016.

Gli elementi così esposti offrono, a parere del Collegio, piena prova della sussistenza dei fatti in contestazione.

Le dichiarazioni di E VI V F (che in questa sede non è portatrice di alcun interesse economico) sono risultate pienamente coerenti, lineari, legate e conseguenti al vissuto personale, lucide e correttamente collocate nello spazio e nel tempo.

I diversi verbali sopra sintetizzati (pienamente utilizzabili in forza dell'accordo tra le parti sulla loro acquisizione), riportano sostanzialmente gli stessi fatti con varie specificazioni e descrivono più volte nei medesimi

termini le condizioni di vita della donna in conseguenza delle condotte del compagno.

Le dichiarazioni della parte offesa, peraltro, non costituiscono l'unico dato di conoscenza utile alla ricostruzione dei fatti.

La donna aveva riferito di reiterati atti di vessazione fisica e morale che ne alteravano l'equilibrio psicofisico mediante una continua serie di minacce e cattiverie sottoponendola ad un regime di vita insostenibile e penoso. L'uomo spinto da un sentimento di forte gelosia e possessività, difatti, non le consentiva di uscire di casa per far visita ad amici e parenti e qualora la donna si arrischiasse a farlo contro la sua volontà il T era solito infuriarsi. Inoltre, non provvedeva alle necessità economiche della famiglia e allo stesso tempo non le consentiva di lavorare e non le dava i soldi per poter far fronte alle primarie esigenze dei due figli minori, costringendo E IV VE

a recarsi presso associazioni ecclesiastiche. Controllava anche gli orari in cui la p.o. faceva ritorno a casa, difatti la impediva di rincasare, chiudendo la porta a chiave e mettendo la catena dall'interno, quando la donna tornava più tardi delle 19.00. La pedinava e quando non poteva farlo di persona chiedeva ad altri di seguirla. Le urlava "ti taglierò il viso così non potrai essere più di nessuno e non potrai avere altri uomini" altre volte le aveva augurato una morte precoce dicendole "tu devi morire". Tale situazione era diventata per la donna così insostenibile da portarla prima a spostarsi con i figli in un'altra stanza dell'appartamento che condivideva con l'imputato, per poi trasferirsi presso l'abitazione di una amica.

Tali condotte maltrattanti trovavano riscontro anche nelle dichiarazioni resa della zia C

M F S della p.o., la quale durante il suo esame, riferiva di aver assistito in diverse circostanze ai litigi di coppia, che più volte la nipote le aveva raccontato di essere stata picchiata dal compagno e che quest'ultimo non voleva che lavorasse e al tempo stesso non le dava il denaro necessario per i minori. Tale difficoltà economica di E M V F veniva riportata anche dalla coinquilina della p.o. M C L G la quale dichiarava di aver udito in diverse circostanze discussioni proprio per tale motivo. Inoltre la teste dichiarava di aver appreso dalla donna che il T era solito seguirla.

Bisogna aggiungere che il sentimento di forte gelosia della p.o. e il suo presunto stato di alcool dipendenza, come riferiti dall'imputato, non trovano alcun riscontro né negli atti di causa ne nelle dichiarazioni dei testi sentiti. Ad ogni modo ciò non sposterebbe l'asse della valutazione, atteso che, anche a voler ammettere la sussistenza di tali circostanze, si tratta di aspetti del tutto ininfluenti sulla ricostruzione di quanto patito dalla donna, potendosi al più offrire come dati di conoscenza in ordine ai motivi dello scaturire delle liti. Non rileva altresì la denuncia sporta dalla p.o. nei

confronti dell’ex marito L P , in data 17/12/2009, in quanto attinente a fatti estranei al presente procedimento.

La coerenza di tutti gli elementi sopra esposti, pertanto, porta a ritenere qui provato quanto riferito da E N V“ F . Si è infatti ampiamente ricostruito che la donna ha patito anni di violenze fisiche e verbali, di insulti e denigrazione, di isolamento e di condizionamento nella vita di relazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve dunque ritenersi integrato e pienamente provato il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cp qui contestato al capo A) della rubrica.

Ancora, Ei " N V FI aveva riferito di aver ricevuto, mentre era incinta del suo secondo figlio, un violento schiaffo al volto che le aveva provocato la fuoriuscita di sangue dal naso

e dell’episodio del 06/06/2016 in cui, era stata strattonata dalle spalle e con violenza l’imputato le aveva impresso due dita sulla bocca dello stomaco. Si è infatti verificato che la lesione personale patita in quest’ultima occasione è stata accertata in pronto soccorso ed ha dato luogo alle lesioni lì documentate. Peraltro, il racconto anamnestico delle circostanze entro le quali le lesioni venivano causate è pienamente corrispondente a quanto dichiarato dalla donna.

Si è infatti visto che il certificato medico qui acquisito riporta che E M V: F riferiva di essere stata scossa violentemente e di aver subito una forte compressione addominale dal compagno. Le lesioni diagnosticate sono state giudicate guaribili in 5 gg.

E’ pertanto ampiamente provato anche il reato di lesioni personali come descritto al capo B) della rubrica.

Come si è riportato, inoltre, E M V FI aveva riferito, che sin dalla nascita del loro primogenito, il T l'aveva costretta con violenza, tormentandola con urla e minacce tutta la notte ed impedendole di dormire nonché mettendole una mano sulla bocca per evitare che urlasse, bloccandole le braccia e scaraventandola sul letto, ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà per di più non protetti.

Difatti la psicologa A P ' durante il suo esame riferiva che la donna non voleva più avere rapporti sessuali con il compagno, che avvenivano sempre senza l'utilizzo di alcun contraccettivo, per il timore di nuove interruzioni di gravidanza, avendone già affrontate quattro.

Ritiene pertanto il Collegio che sia stata qui solidamente fornita anche la prova del reato di violenza sessuale continuata come contestato al capo C) della rubrica.

Alla luce delle considerazioni così svolte ritiene il Collegio di dover dichiarare la sussistenza della penale responsabilità di C T R O in ordine a ciascuno dei reati qui a lui ascritti.

Reati che, considerata la reciproca funzionalità e la contestualità delle condotte, si ritengono uniti dall'unicità di disegno criminoso.

Ai sensi dell'art. 81 cpv cp si giudica più grave il reato sub C) in ragione della pena edittale prevista.

Deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cp qui contestata al capo A) della rubrica, ricordato che a quanto patito dalla parte offesa in data 06/06/2016 ha assistito il figlio minore F

Altrettanto si ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 609 ter n. 5 quater cp come contestata al capo C) della rubrica, atteso che la condotta si

è rivolta a persona alla quale l'imputato era stato legato da relazione affettiva.

Si considerano in ogni caso concedibili le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., in considerazione della sua sostanziale incensuratezza (avendo egli un solo pregiudizio penale per una contravvenzione depenalizzata) e valutato il suo corretto comportamento processuale, avendo il T seppur mediatamente, consentito una rapida definizione della sua posizione prestando il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa nell'indagini preliminari.

Attenuanti che si giudicano in termini di equivalenza rispetto alla suddetta aggravante.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare ricordata la protrazione della condotta nel tempo, la sua realizzazione anche con violenza fisica, la consistenza degli effetti dannosi causati alla persona offesa, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 6 e mesi 1 di reclusione, così determinata:

-pena base per il più grave reato di cui all'art. 609 bis cp, già valutata la continuazione interna, anni
5. e mesi 6 di reclusione;

-aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo A) ad anni 6 di reclusione (mesi
6. di aumento);

-ulteriormente aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui capo B) in misura di mesi 1 di reclusione, e così ad anni 6 e mesi 1 di reclusione.

Alla presente condanna segue ex legge quella al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 29 ss c.p. e 609 nonies cp l'imputato deve inoltre essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena; nonché interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Gli elementi di valutazione qui esposti portano a formulare un giudizio di elevata pericolosità sociale dell'imputato.

Si ritiene, pertanto, necessario, ai sensi dell'art.228 c.p. applicare a pena espiata la misura di sicurezza personale dell'obbligo di informare gli organi di PG sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti per 1 anno.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo Collegio ed il concomitante impegno nella trattazione di ulteriori processi con imputati detenuti, si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

T R C colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, concesse le

attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 6 e mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 ss. 609 nonies c.p.

DICHIARA

L'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena, interdetto in perpetuo fa ogni ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno

APPLICA

A pena espiata la misura di sicurezza personale dell'obbligo di informare gli organi di PG sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti per 1 anno.

FISSA

In 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Mi 04.02.2019

1

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione V Penale

dr.ssa Anna Maria Zamagni

N. 6713/18 R.G.N.R. N. 8217/18 R.G.GIP

N. 4078/18 R.G.Trib. N. 1410/19 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sez. V Penale» nella persona del Giudice Anna Maria Zamagni ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

P T A iato a il: 1979, residente a elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia (elezione del 27.2.18- verbale di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.)- presente;

- difeso di fiducia dall' , del Foro di

IMPUTATO

1. **Del reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n.l, 612 bis co. 1 e 2 c.p., in combinato disposto con l'art. 94 c.p., perché, in stato di ubriachezza abituale e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti come la cocaina, con condotte reiterate, molestava, ingiuriava e minacciava la fidanzata, V V anche dopo la fine della relazione, in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita; tra le tante azioni moleste e persecutorie si evidenziano le seguenti: -reiteratamente si appostava presso l'abitazione della persona offesa suonando insistentemente il citofono;**
-ripetutamente effettuava telefonate ed inviava messaggi dal contenuto minaccioso ed ingiurioso, in qualsiasi ora del giorno e della notte, dall'utenza : sull'utenza
cellulare n. L uso alla persona offesa;
-la controllava di continuo, rovistando negli effetti personali e accedendo ai dispositivi elettronici, quali tablet, cellulare, pc, in uso alla persona offesa;
-proferiva nei confronti della persona offesa, anche in presenza dei familiari di quest'ultima, epiteti del tipo: "scendi che ti faccio vedere io, ti devo fare capire due cose puttana"; "sei una puttana, quando scopavamo ti piaceva, vergognati";

-minacciava la persona offesa, anche con l'uso di un coltellino e con delle forbici e proferendo frasi del tipo: "ti metto sulla sedia a rotella", "ti ammazzo come una cagna", "ti stacco la testa dal collo" ed altre del medesimo tenore;

-minacciava e ingiuriava chiunque avesse rapporti con la persona offesa;
-sfondava la porta d'ingresso dell'abitazione della persona offesa;
-la colpiva con schiaffi e calci, la spingeva contro un palo della luce, cagionandole una: "contusione facciale post traumatica", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 5;
-l'afferrava per i capelli, spingendola contro gli oggetti presenti in casa, cagionandole un: "trauma cranico contusivo, succussione del rachide cervicale", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 21;
-la spingeva a terra, la colpiva con calci al torace e agli arti inferiori cagionandole una: "contusione parete toracica posteriore, contusione fianco sx", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 15;
con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale vi era stata una precedente relazione affettiva e per motivi futili, quali la gelosia
In Milano, dall'anno 2014 e fino al 15.2.18

2. **Del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 e 576 n. 1 co. 5.1 c.p. perché, in occasione delle condotte descritte al capo 1), cagionava alla fidanzata, Vi V lesioni personali quali: "contusione facciale post traumatica", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 5, colpendola con schiaffi, calci e spingendola contro un palo della luce. Con l'aggravante di aver commesso i fatti in occasione della commissione del delitto di cui al capo 1).**
Commesso in Milano il 5.12.14

3. **Del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 e 576 n. 1 co. 5.1 c.p., perché, in occasione delle condotte descritte al capo 1), cagionava alla fidanzata, V V t lesioni personali quali: "contusione parete toracica posteriore, contusione fianco sx", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 15, afferrandola per i capelli e spingendola contro gli oggetti presenti in casa. Con l'aggravante di aver commesso i fatti in occasione della commissione del delitto di cui al capo 1),**
Commesso in Milano il 10.7.2015 (corretto in udienza "2.7.16")

4. **Del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 e 576 n. 1 co. 5.1 c.p., perché, in occasione delle condotte descritte al capo 1), cagionava alla fidanzata, V V lesioni personali quali: "trauma cranico contusivo, succussione del rachide cervicale", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 21, spingendola a terra, e colpendola con calci al torace e agli arti inferiori. Con l'aggravante di aver commesso i fatti in occasione della commissione del delitto di cui al capo 1).**

Commesso in Milano il 2.7.16 (corretto in udienza "10.7.2015")

5. ***Del reato p. e p. dall'art. 612 co, 2 c.p,, poiché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv c.p., minacciava gravemente Vt V nello specifico, in data 6,9,2018 avvicinava la V in strada e proferiva la frase "Quando perdo la pazienza, ti stacco la testa dal collo, ho degli amici zingari che mi devono un favore"; in data 9.9.2018, minacciava telefonicamente la V dicendo "Ho pagato quindicimila euro ad un tizio per farti uccidere, prima o poi ti sparo e poi mi sparo io", nonché, a seguito dell'intervento delle Forze dell'ordine urlava "A me non mi fanno niente se mi arrestano esco e ti tiro due coltellate in gola, posso farmi anche trentanni, ma tu sei morta".***
   In Milano nelle date indicate**(contestazione ex art. 517 c.p.p. di cui all'udienza del 22.1.19)**

PARTE CIVILE COSTITUITA

V] **Vi** nata a , il 1995, residente a domiciliata presso lo studio del difensore, avv. sito in 1 presente

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Pubblico Ministero: esclusa l'aggravante di cui all'art. 94 c.p., valutato l'aumento ex art. 81 cpv c.p., condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Difesa della parte civile: "*affermare la penale responsabilità del sig. di Pinato a il. ,1979, residente in in ordine ai reati agli stessi ascritti, ovvero a quelli che saranno qualificati in sentenza e, conseguentemente, condannare il medesimo alle sanzioni di legge. Condannare, inoltre, l'imputato all'integrale risarcimento di tutti i danni di varia natura, materiali a ut non, patrimoniali ed extrapatrimoniali, patiti e patiendi dallo stesso, a causa dei gravissimi fatti illeciti per cui è processo, nella misura di € 15.000,00 o in quella che verrà determinata in corso di procedimento od, in subordine, in via equitativa dall'Ill.ma Autorità Giudicante. Assegnare, intanto, alla parte civile, una somma provvisionale (oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data dei fatti ~ reato sino al saldo), nella misura di € 7.000,00 con provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 540 c.p.p. da porsi a carico degli imputati, tenuto conto che senza dubbio esiste quanto meno il fumus boni iurìs circa la sussistenza del danno. Condannare, infine, gli imputati al pagamento delle spese processuali***"

Difesa dell'imputato: assoluzione per il capo 1) per non aver commesso il fatto; esclusione del capo 4) per bis in idem; per i capi 2) e 3) minimo della pena da porsi in continuazione con quella già irrogata con la sentenza del Tribunale di Milano del 7.7.2016, irr. il 29.7.2016

MOTIVAZIONE

Il processo

L'odierno imputato è stato rinviato a giudizio per i delitti in epigrafe indicati con decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 6.3.2018.

All'udienza del 13 giugno 2018 è stata dichiarata l'assenza dell'imputato e, su richiesta della difesa, si è rinviato all'udienza del 10 luglio 2018.

In tale sede, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato presente, costituitasi la parte civile, il Pubblico Ministero ha chiesto la correzione dell'errore materiale presente nel capo d'imputazione e relativo alle date di commissione dei reati di cui ai capi 3) e 4) che risultano invertite. Sono state ammesse le prove come richieste dalle parti (il Pubblico Ministero ha richiesto l'esame dei testi in lista fino al numero 6) e, sul consenso di queste, sono state acquisite le annotazioni del 18.2.18, del 15.2.18, del 2.7.16 e del 4.1.18, screenshot di messaggi, fotografie e certificati medici relativi alla persona offesa.

All'udienza del 7 gennaio 2019 è stata escussa la persona offesa e sono stati acquisiti ex art. 234 c.p.p. un dvd contenente alcune videoregistrazioni e una raccomandata inviata dall'imputato alla persona offesa, prodotti rispettivamente dal Pubblico Ministero e dalla difesa dell'imputato.

L'istruttoria è proseguita all'udienza del 22 gennaio 2019 con l'escussione dei residui testi del Pubblico Ministero, V G "padre della persona offesa), Vi V M;
(sorella della persona offesa), G A (madre della persona offesa); il Pubblico Ministero ha rinunciato ai testi B e C II Tribunale nulla opponendo le altre parti, ha revocato l'ammissione del teste E e, alla luce dell'opposizione della parte civile, si è riservato in merito al teste C il termine dell'audizione dei testi della parte civile. Acquisito il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione probatoria si è proceduto prima all'escussione dei testi della difesa, I L C (fratello dell'imputato), T G M (amica dell'imputato) e poi del teste della parte civile, S; D (fratello della persona offesa); è stato poi escusso il teste della difesa P A (padre dell'imputato) e, conseguentemente, il difensore dell'imputato ha rinunciato ai testi S e M dei quali il Tribunale ha revocato l'ammissione, nulla opponendo le altre parti. Il Tribunale ha revocato l'ammissione anche di tutti i residui testi, ritenendo la loro audizione superflua alla luce dell'istruttoria già esperita. L'imputato si è sottoposto all'esame, all'esito del quale il Pubblico Ministero ha proceduto a contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. in quanto attinente a reato commesso ex art. 12 lett. b) c.p.p., per il *""reato ep. dall'art. 612 co. 2 c.p., poiché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv c.p., minacciava gravemente V* K *nello specifico, in data 6.9.2018 avvicinava la V in strada e proferiva la frase 'Quando perdo la pazienza, ti stacco la testa dal collo, ho degli amici zingari che mi devono un favore"; in data 9.9.2018, minacciava telefonicamente la V ' dicendo 'Ho pagato quindicimila euro ad un tizio per farti uccidere, prima o poi ti sparo e poi mi sparo io', nonché, a seguito dell'intervento delle Forze dell'ordine urlava 'A me non mi fanno niente se mi arrestano esco e ti tiro due coltellate in gola, posso farmi anche trent'anni, ma tu sei morta'. In Milano nelle date indicate"*. La difesa non ha chiesto termini a difesa e ha prodotto verbale di interrogatorio dell'imputato del 27.2.2018 e certificazione Ser.T. di che sono stati acquisiti, nulla opponendo le altre parti.

All’odierna udienza, fissata per la discussione, le parti hanno concluso come sopra riportato.

La ricostruzione dei fatti

La ricostruzione dei fatti muove da una preliminare valutazione positiva circa la credibilità di tutti i testi e la attendibilità di quanto dagli stessi dichiarato, in particolar modo della persona offesa. Nessuna contestazione è stata sul punto sollevata dalle parti che hanno, anzi, evidenziato la particolare linearità delle dichiarazioni della V

Ed infatti, l’istruttoria dibattimentale non ha offerto alcun elemento idoneo a inficiare il giudizio di piena credibilità della V. non sono in particolare emersi motivi di risentimento nei confronti dell’imputato ulteriori rispetto a quelli connessi ai fatti per i quali pende il presente procedimento. La donna aveva intrattenuto con l’imputato una relazione di circa tre anni, dalla quale erano nati due figli, e solo al termine della stessa aveva deciso di sporgere querela, spaventata a causa del protrarsi delle condotte moleste e violente da parte del , le quali avevano iniziato a essere dirette
anche nei confronti di persone care alla V

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono, poi, del tutto attendibili: la donna è stata perfettamente coerente nel suo racconto, supportata anche dalla documentazione in atti e riscontrata dagli altri testi.

Date tali premesse, si ritengono accertati i fatti siccome narrati dalla V 5 corroborati dagli ulteriori elementi di prova, che hanno sotto evidenziati e che rendono evidente l’infondatezza del rilievo difensivo in ordine all’assenza di conferme esterne.

La persona offesa ha riferito di aver conosciuto l’imputato nel luglio del 2014, quando la stessa aveva diciannove anni e il P entacinque, e che tra i due era iniziata fin da subito una relazione.
Questa era proseguita per circa tre anni, interrompendosi tra il luglio 2015 e il febbraio 2016 a causa della detenzione in custodia cautelare dell’imputato, e nel luglio del 2016, a seguito della restrizione agli arresti domiciliari del P. durante la quale per un breve periodo la frequentazione tra i
due era comunque continuata, per poi ricominciare allorquando la V aveva scoperto di essere incinta. La relazione si era definitivamente conclusa nell’estate del 2017, pochi mesi dopo la nascita dei figli della coppia. Durante la relazione la V e il P in avevano mai iniziato una vera e propria convivenza, non ritenuta necessaria data la estrema vicinanza tra le rispettive abitazioni[1][2][3][4].

La V ba descritto un rapporto caratterizzato fin dall’inizio dalla ricorrenza di condotte violente da parte del P. le terminate dalla gelosia di questi nei confronti della compagna, *“pensava*
che io andassi su internet a fare non so che cosa, tipo frequentare webcam a sfondo pornografico”f oltre che dall’uso abituale che questi faceva di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. La persona offesa ha riferito di come anche lei avesse iniziato, dopo qualche mese, a fare uso di tale sostanza: *“all’inizio ho provato con lui, poi, dopo, ho smesso, perché volevo salvarlo, ho fatto la crocerossina per circa sei mesi, poi lui*

continuava a offrirmela in questo periodo, a dirmi 'dai, fallo, fallo'... e io non so, perché ero debole, ero innamorata, ero arrivata a un punto in cui piangevo sempre, non lo so, allora ho accettato e da quando ho accettato non ho più smesso, sempre insieme a luf Quanto alle condotte violente, queste, dapprima solo verbali, erano poi sfociate in vere e proprie aggressioni fisiche. La V a raccontato, in particolare, di tre episodi in occasione dei quali la stessa si era dovuta recare in Pronto Soccorso, oltre che di numerosi altri in cui era stata comunque aggredita dal P

Il primo dei tre episodi è stato collocato nel dicembre 2014, al termine di una serata che la V aveva trascorso con il proprio amico, M< In tale occasione il P recatosi presso i locale
ove si trovavano i due, *"dopo aver tirato un pugno, uno schiaffo... al mio amico, è arrivato verso di me e mi ha tirato una ginocchiata sulla tempid'f* L'imputato, come accadeva spesso, aveva poi tentato di scusarsi con la persona offesa, e alcuni giorni dopo, vedendo che la zona colpita era ancora gonfia, l'aveva accompagnata in Pronto Soccorso. Ciò trova conferma nella lettura del certificato medico in atti, dal quale emerge come la V esse in tale occasione riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni[5].

Nel luglio del 2015 si era verificato il secondo episodio, in conseguenza del quale la V aveva riportato lesioni giudicate guaribili in ventuno giorni, come da certificato medico agli atti. L'aggressione aveva fatto seguito a un violento litigio scaturito da una delle frequenti manifestazioni

di gelosia da parte del P. dovuta al fatto che *'"apriva la scrivania, controllava le cose che*
avevo, apriva i fogliettini e nella scrivania avevo anche dei preservativi ...quindi lui tante volte controllava e una volta non li ha più trovati[77]. L'imputato, come raccontato dalla V l'aveva minacciata con un paio di forbici *"dicendomi che dovevo immediatamente cercare e trovarli, perché se non li avrei trovati... ovviamente la minaccia era palese, con le forbici in mano, quindi mi ha messo lì per terra, in ginocchio, a cercare questi benedetti preservativi che non c 'erano*[776]*;* il P.
aveva allora iniziato a inveire contro la persona offesa, dicendole che era *"una puttana, che mi devo vergognare, chissà con chi li avevo usati*[77] e, alla prima reazione della donna, si era *"avventato sopra di me e ha iniziato a prendermi a pugni, a prendermi per i capelli, a sbattermi in qualsiasi lato della stanza...mi aveva tirato per i capelli, infatti o dovuto tenere ventuno giorni il collare...poi calci e pugni un po ' dappertutto*[771]. La V ?
ra riuscita a scappare e, corsa in strada con indosso solo la
biancheria intima e una maglietta, aveva incontrato la madre che l'aveva ricondotta a casa e chiamato l'ambulanza. La madre della V' a a sua volta ricostruito i fatti ai quali aveva assistito quel giorno, riferendo di come il P si fosse mostrato violento anche nei suoi confronti: come la
donna si era frapposta tra la figlia e l'imputato, questi l'aveva dapprima "spintonata" e poi minacciata *"che io dovevo farmi i fatti miei, che avrebbe chiamato un amico ...probabilmente per farmi del male o per fare del male a mia figlia*[77]**. Ciò trova ulteriore conferma nella lettura del certificato medico in atti, nel quale si dà conto di quanto

dichiarato nell'immediatezza dalla V \ perfettamente corrispondente a quanto riferito in sede dibattimentale.

In occasione del terzo episodio, avvenuto nel luglio 2016, mentre la coppia si trovava nell'abitazione della persona offesa ed era in corso una lite, sempre dovuta a motivi di gelosia dell'imputato, questi si era avvicinato alla V *"mi ha preso, mi ha buttato per terra in un angolo, vicino alla porta di casa, ha iniziato a prendermi a calci, a prendermi a pugni, io cercavo di ripararmi, lui continuava a picchiarmi*[77]*;* la donna era riuscita a far sì che il P cisse dall'abitazione, ma questi,
immediatamente aveva suonato al campanello chiedendole di tarlo rientrare e scusandosi per quanto accaduto. A seguito del diniego della V l'imputato aveva *"sfondato la porta di casa, io ho iniziato a correre, anche se poi, effettivamente, in realtà...cioè, fisicamente io non riuscivo più a muovermi per i colpi, però dall'adrenalina sono riuscita a scappare fuori di casa e a gridare, a chiedere aiuto*[770]*;* la donna era allora stata soccorsa da un conoscente, P il quale aveva allertato l'ambulanza. È riferibile a tale episodio la fotografia presente agli atti raffigurante il livido sul braccio della persona offesa[1!], oltre al certificato medico in atti attestante una prognosi di quindici giorni in conseguenza di *"aggressione da parte del fidanzato*[772]*.* Tutti i familiari della persona offesa [6][7][8][9][10][11][12]hanno, inoltre, fornito una descrizione dello stato dell'abitazione compatibile con il racconto della

- riferendo di aver trovato '7# *porta sfondata, tutta la casa sottosopra"*[13].

A fronte di tali episodi di maggior gravità, la persona offesa ha comunque riferito di ulteriori comportamenti violenti da parte dell'imputato, occorsi durante la loro relazione, *"tante spinte, anche magari qualche schiaffo"*[1*]*, "sempre spinte o calci o...ogni tanto, nei momenti di rabbia, capitava che mi spingeva per le mani, con le mani mi sbatteva per terra prendendomi per la faccia, oppure... sempre delle spinte"*[15]. Una sera, in particolare, era accaduto che il P vesse raggiunto la
Ventre questa si trovava con un'amica fuori dalla propria abitazione e, dopo aver discusso con la compagna, insistendo affinché questa rientrasse in casa, l'imputato si fosse allontanato per poi tornare con in mano un *"coltellino",* la V aveva iniziato a correre, ma il R raggiuntala, l'aveva afferrata per i capelli, buttata a terra e *"ha iniziato a tirarmi i calci"*[16]*,* in un'altra occasione, il P , dopo aver distrutto con un pugno il computer del fratello della V
le aveva sferrato uno schiaffo e *"mi ha fatto un occhio nero",* l'imputato stava controllando la cronologia delle ricerche effettuate sul web da quel computer, che di tanto in tanto utilizzava anche la V 5 questa si era ribellata a tale ennesima intrusione[17]. Sia i genitori che i fratelli della persona hanno confermato di aver più volte riscontrato lividi sul suo corpo e di averla altresì vista con un occhio nero[18]. Il fratello della V la riferito di aver assistito personalmente a un litigio tra la coppia, nel corso del quale la sorella era stata *"presa e sollevata di peso",* tanto che lo stesso si era visto costretto ad intervenire[19].

A ciò si univa il comportamento di costante controllo da palle dell'imputato nei confronti della

• a quale ha riferito di avere talvolta avuto paura anche solo di *"accendere la luce del bagno, perché magari gli ho detto che ero a dormire, se io accendevo la luce del bagno magari diceva 'ma perché...mica hai detto che stavi dormendo?* "'[2{]. Tale comportamento si traduceva in frequenti telefonate, anche notturne, e messaggi, spesso contenenti insulti e minacce, quali *"ti stacco la testa dal collo, te la faccio pagare"*[21]. La persona offesa ha riferito che *"non potevo più neanche dormire, perché comunque mi chiamava sempre, anche nel cuore della notte, pensando che io fossi in giro, fossi sotto casa, qualsiasi persona passava sotto casa pensava fosse venuta da me"*[22]', *"praticamente erano tutte le notti le chiamate, all 'inizio, quando dovevo andare a scuola mi chiamava di notte, mentre dormivo, anche alle cinque del mattino, poi quando abbiamo iniziato a fare uso di sostanze*

13 Cfr. verbale udienza del 22.1.19, pag. 38.
teste G

14 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste pag. 8.
V

15 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste pag. 9-10.
V

15 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste pag. 6.
V

17 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste pag. 7.
V

18 Cfr. verbale udienza del 22.1.19, G. pag. 14; teste V V.M. pag. 20, teste
teste V G pag.
35; teste S. (pag, 63.

19 Cfr. verbale udienza del 22.1.19, pag. 62-63.
teste S.

20 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste pag. 20.
V

21 Cfr, verbale udienza del 7.1.19, teste pag. 9.
V

22 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste
\ pag. 8 e 20.

insieme io ero anche sveglia, però comunque mi chiamava a casa, mi chiamava pure sul telefono di casa, a volte chiamava pure la mia famiglia mentre tutti dormivamo, ma a volte erano solo chiamate ..di chiama e poi attaccava il telefono"'[13][14][15]. Anche qualora la V avesse provato a spegnere il telefono "*sarebbe venuto sotto casa mia, dove è già successo, magari tirava sassolini alla tapparella o gridava il mio nome o citofonava o poi scappava"*[2*]. Tale circostanza è stata confermata sia dal padre della persona offesa, il quale ha riferito di telefonate pressoché quotidiane, tanto che *"noi tante volte ci arrabbiavamo un po non ci lasciava dormire"*[23], che dalla sorella della stessa[16][17] e dalla madre:

quest'ultima ha, altresì, riferito di come in conseguenza dei comportamenti del P fossero stati più volte costretti ad allertare le Forze dell'Ordine, *"perché veniva sotto casa di notte citofonava, telefonava...non si poteva più riuscire a dormire di notte, cioè continuava a citofonare, oppure telefonare con numero privato"*[21]. Ciò trova conferma nella lettura delle annotazioni, acquisite al fascicolo per il dibattimento, relative ad alcuni degli interventi effettuati dalla Polizia presso la residenza della persona offesa.

Il controllo del P. si estendeva anche gli accessi che la V eventualmente effettuava sui social network[18], oltre che al suo telefono cellulare, che l'imputato visionava pressoché quotidianamente, *"tutte le sere, lo guardava talmente tanto che probabilmente tante pagine le avrà aperte lui smanettando per ore sul mio telefono... guardava tutti gli apparecchi elettronici che avevo in casa se poteva li guardava"*[19].

La relazione tra il f e la V era proseguita per alcuni mesi dopo la nascita de due figli, fino all'agosto del 2017, quando i due, in vacanza al lago, avevano avuto l'ennesimo litigio, *"perché [il P.] voleva fare l'amore con me, ma io vedevo che era un po strano, quindi io non volevo, ma lui non l'ha accettata questa cosa, allora ha iniziato a insultarmi, anche se io cercavo di oppormi verbalmente lui mi diceva di stare zitta, proprio cercava di intimidirmi per non farmi parlare* finché non aveva preso in braccio uno dei bambini, minacciando *"che se lo sarebbe portato... che io avrei dovuto dar gli... tutti i diritti, perché se no mi faceva vedere lui"* ed era dovuta intervenire la sorella della persona offesa[20], che ha confermato quanto accaduto[21]. Dopo tale episodio il P aveva lasciato il luogo di villeggiatura, ma poco dopo, in preda alla gelosia a causa di

pag. 19.

pag. 8.

G. pag. 13,

V.M. pag. 20.

pag. 39.

pag. 20.

pag. 9.

pag. 12 e 29.

V.M. pag. 24.

un fraintendimento con la V le aveva telefonato minacciandola *"che mi tagliava tutta la faccia")* e proferendo insulti quali *"che sono una puttana... che non ero una buona madre, comunque*

tutte cose che sminuivano la mia persona" e chiamando, poi, anche i genitori della donna per sapere dove lei si trovasse[22].

A seguito di tale episodio, la Vi si era definitivamente determinata a chiudere la relazione con il P, . Ciononostante l'imputato, non accettando la decisione della donna, aveva reiterato le
proprie condotte moleste: più volte si era presentato presso l'abitazione della persona offesa, anche di notte, e spesso alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, insistendo affinché questa scendesse e minacciandola con frasi quali '7e *stacco la testa dal collo", "forse tu non hai capito due cose, scendi che ti faccio capire due cose"[23],* riferite anche dalla sorella della V la quale aveva assistito ad alcuni di questi episodi[24]. In un'occasione era stato costretto a intervenire anche il padre della V , perché il P *"voleva andare a prendere un ferro e spararmi"[25],* il
quale ha tra l'altro riferito delle minacce rivolte alla figlia, ricordando frasi quali *"ti spezzo lo gambe, non fare così"[26][27].*

La violenza di tali comportamenti era tale che la V 3 la sorella avevano a un certo punto deciso di effettuare alcune videoregistrazioni, anche alla luce delle continue minacce del P , quali
"due famiglie prima o poi soffriranno" e che qualcuno *"si faceva male"*[31]. In occasione di uno degli episodi ripresi l'aggressività del F ira stata tale che la madre della persona offesa si era
sentita male[28]. Tali riprese sono poi confluite nel dvd agli atti: la visione dei filmati prova la verità delle affermazioni della persona offesa.

Era poi capitato che il P avesse seguito la persona offesa: in occasione del primo appuntamento con il nuovo compagno della donna, F *'stavo andando alla fermata e lui voleva che io parlassi con lui e io non volevo e continuava a venirmi dietro e anche se gli dicevo di andarsene ...lui continuava a seguirmi fino alla fermata, fino a che poi non ho preso autobus e poi se n 'è andato via"[29][30].*

La sera del 31 dicembre 2017, il P. recatosi presso l'abitazione della V *"per dare*

pag. 12.

>ag. 12-13.

V.M. pag. 21.

pag. 13.

G. pag. 14.

V.M. pag. 22.

V.M. pag. 22.

pag. 19.

pag. 17.

la pappa ai bambini", avendo notato che la persona offesa era in procinto di uscire, aveva iniziato a proferire frasi ingiuriose nei suoi confronti, alla presenza dei familiari della donna, quali *"che sono una puttana, che lasciavo i miei figli a casa da soli, mi dovevo vergognare",* minacciandola altresì che *"chiamo gli assistenti sociali per abbandono di minori"* (minacce già più volte rivolte alla Vi *"tante volte mi diceva 'ho delle registrazioni, così le faccio sentire agli assistenti sociali, te li tolgono...")*[46]*,* come confermato dalla sorella e dalla madre della persona offesa, presenti la sera dei fatti[41]. L'imputato aveva altresì raccontato ai familiari della V che "zm *mese prima io e lui siamo stati a letto insieme"* e, alle obiezioni della donna che continuava "a *dirgli che era un infame "* aveva risposto *"se me lo dici ancora una volta io ti mando sulla sedia a rotelle"*[42].

La sera del 14 febbraio 2018 l'imputato aveva chiamato la V mentre questa si trovava a casa insieme al nuovo compagno, P dicendole di aver visto la macchina di quest'ultimo parcheggiata nei pressi dell'abitazione e minacciando *"che l'avrebbe spaccata tutta, che [Pi 1 doveva scendere, di farlo scendere così gli diceva due cose, poi pensava pure a me, comunque ha continuato a gridare, ha chiamato anche mio padre dicendo che mi staccava la testa"*[43]. La persona offesa, spaventata, aveva allertato le Forze dell'Ordine che, giunte sul posto, non avevano trovato il P , nel frattempo allontanatosi. Di tale circostanza ha riferito anche il padre della persona offesa, il quale ha raccontato di essere stato contattato quella stessa sera dal P mentre si trovava fuori e di essere a quel punto tornato verso casa *"perché lei [la V. ' aveva paura che lui saliva in casa e faceva chissà che cosa doveva fare"*[44]. Ulteriori risconta al racconto della V emergono dalla lettura dell'annotazione relativa all'intervento effettuato in pari data dalla Polizia, annotazione nella quale viene altresì riferito di *"numerosi interventi di polizia per lite tra i due"*[45].

In conseguenza della querela sporta il giorno successivo dalla V era stata applicata al P. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (eseguita il 23.2.2018), misura successivamente aggravata a causa del mancato rispetto della stessa da parte dell'imputato, con applicazione della custodia cautelare in carcere a partire dal 16.9.2018. Il P. in particolare, più volte si era presentato presso l'abitazione della persona offesa in orario notturno, mentre la donna rientrava dal lavoro, talvolta minacciandola con frasi del tipo *"magari un giorno ti rapisco e ti brucio viva"*[46] e, nel settembre 2018, *"ha fatto casino, c'era mia sorella, mia sorella è riuscita a calmarlo, però mia sorella me l'ha passato al telefono e lui diceva 'ho pagato - tipo -15 mila euro uno per farti ammazzare diceva 'V 1 sparo in testa* quando la V sra tornata a casa l'imputato era *"in stato*

confusionale e arrivava sotto il mio balcone e mi diceva cose del tipo 'V. tanto io anche se sto dentro due o tre anni, tanto io poi esco e ti taglio la gola'". La persona offesa aveva allora allertato le Forze dell'Ordine *"due volte, perché la prima volta l'ho chiamata, io non so poi lui cosa avrà fatto, l'avrà vista arrivare, avrà capito ed è andato a casa sua, quando ...poi, dopo, è ritornato a minacciarmi e mi fa: 'chiamali pure, tanto poi ti darò delle coltellate in gola cose di questo tipo, lì ho richiamati di nuovo, ma lui se n 'è andato"*[41].

La persona offesa ha riferito come, in conseguenza dei comportamenti serbati dal P fin dai primi mesi della relazione, la stessa si fosse vista costretta a cessare qualsiasi frequentazione con i

41 Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste V G V.M. pag. 22; teste

42 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste VI pag. 17.

43 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste Vi pag. 16.

44 Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste VI G. pag. 12.

45 Cfr. annotazione del 15.2.2018.

46 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 24.

47 Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 14.

)ag. 40.

propri amici, perché "zo *sotto sua richiesta... io ho lasciato tutti i miei amici, compreso A M[r] e praticamente tranne la mia amica I o frequentavo solo ed esclusivamente lui e comunque io da sola con lei uscivo solo ed esclusivamente quando lui stava dormendo e quindi non poteva... cioè non poteva venire da noi"*[4]*. La V ha altresì descritto lo stato di profondo turbamento in lei determinato dai comportamenti riportati: la donna ha riferito di come si sentisse costretta a raccontare spesso *"piccole bugie"* al P *"tipo a volte dovevo avere paure di dire pure se ero in bagno, perché in realtà gli avevo detto che ero a letto"* in modo tale da *"tenerlo a bada"*[31][32][33]. Parimenti, la V la riferito di come avesse sviluppato il timore di alterare il P attraverso ogni suo minimo gesto: *"io tante volte avevo... cioè, avevo paura pure veramente sbagliata io, nel senso... come se avessi veramente paura di star facendo qualcosa che effettivamente non andava bene, di fargli un torto, oppure fare delle piccolezze che sono cose che fanno tutti quanti e io invece avevo paura a farle"*[59]*;* anche l'uso dei social network era diventato

fonte di ansia per la persona offesa, la quale aveva paura *"magari se mi svegliavo non riuscivo ad addormentarmi, magari ad andare su Facebook per guardare due cavolate, perché lui magari guardava il mio accesso, oppure anche su whatsapp"*[34], tanto che si era vista costretta a chiudere l'account su facebook, come riferito dalla madre[35]. Lo stato dì allerta della V ira tale anche in considerazione delle aggressioni fisiche subite da parte del P.)er cui *"stavo veramente male, perché non sapevo cosa...visto i precedenti, cosa sarebbe successo, se se ne sarebbe andato oppure sarebbe impazzito anche quella volta..."*[36]. A partire dal gennaio 2018, la persona offesa ha raccontato di aver iniziato a monitorare i movimenti del P >er sapere quando poter uscire di casa senza incontrarlo, e di aver dovuto adottare degli accorgimenti *"perché non volevo che ci fossero scenate o comunque quando [P •' doveva venire a casa mia",* quale scendere dal sottoscala e farsi venire a prendere nei box auto[37], come confermato anche dalla sorella della V [38][39]. Il teste S ha altresì riferito di come la sorella avesse smesso di frequentare certi posti per il timore di incontrarvi il P

La sussistenza del sentimento di ansia e paura descritto dalla V non è revocata in dubbio dalla determinazione della donna di proseguire la relazione con il P ovvero di riavvicinarsi allo stesso, come accaduto nell'estate del 2018, seppur per un brevissimo periodo, pur a fronte delle violenze subite. L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato come il rapporto tra la persona offesa e l'imputato fosse caratterizzato da una manifesta dipendenza psicologica della prima rispetto al secondo, certamente determinata anche dalla rilevante differenza di età tra i due (circa sedici anni) e tradottasi nel desiderio, espresso in modo chiaro dalla V di "salvare" il anche attraverso il sacrificio del proprio benessere psico-fisico[57]. Si tratta di reazione frequente nelle vittime di reati "maltrattanti", che spesso trovano grande difficoltà nel riuscire ad assecondare il proprio sentimento di paura e ad allontanarsi dalla sua causa; ciò è quanto accaduto nel presente caso, come ammesso dalla stessa V , la quale ha riferito di aver fatto *"veramente tanta fatica a chiudere questa storia",* avendo sempre creduto alla possibilità di un cambiamento del P "[8]. Ciò, si ribadisce, non esclude la sussistenza del grave stato di ansia e paura dalla stessa descritto, non essendo la valutazione della coerenza e attendibilità delle dichiarazioni rese sovrapponibile ad un eventuale giudizio sulla coerenza delle scelte relazionali effettuate.

Non sono rilevanti le testimonianze del fratello dell'imputato e dell'amica dello stesso, T alla luce della limitata frequentazione della coppia da parte dei due. Il primo, in particolare, ha riferito che le occasioni in cui gli capitava di vedere la V jrano *"uno o due giorni a settimana, quando vado dai miei genitori...ma non a casa dei miei genitori, magari giù col cane a fumarsi una sigaretta..."*[59], nel corso delle quali aveva comunque assistito a scontri verbali tra il P e la

- la 1 ha riferito di non aver mai conosciuto la V di averla vista qualche volta a

partire dall'agosto 2018 mentre si trovava in compagnia del P e di essere andata ad abitare
nel quartiere dell'imputato e della persona offesa solo a partire dall'agosto del 2018[60].

Parimenti irrilevante è la testimonianza del padre dell'imputato. Questi ha dimostrato di essersi volontariamente sottratto alla conoscenza delle problematiche riguardanti il figlio e la persona offesa, come emerge dalla circostanza riferita attinente a uno degli accessi il Pronto Soccorso da parte della

- il teste ha raccontato di essersi recato in ospedale per vedere la persona offesa, ma che, a seguito del rifiuto opposto dalla stessa alla sua visita, non aveva domandato al figlio ragione dell'accaduto, giacché *"non mi interessava, la verità"*[61].

Quanto dichiarato dall'imputato in sede dibattimentale non vale, infine, ad attribuire ai racconti della persona offesa e dei suoi familiari, testé riportati, una diversa valenza.

Il racconto del P *ri è* rivelato a tratti conforme rispetto a quello della V avendo l'imputato ammesso le telefonate notturne, le minacce e l'aggressione ai danni dell'amico della V: , M nel dicembre 2014[40], a tratti confuso, in particolare con riferimento all'esatta
dinamica dei fatti occorsi in corrispondenza degli accessi della persona offesa al Pronto Soccorso. Le dichiarazioni dell'imputato a riguardo hanno evidenziato la perplessità dello stesso in ordine al ricordo dei comportamenti effettivamente tenuti: in relazione all'aggressione del luglio 2016, il P ria dichiarato *"mi ricordo il fatto che c 'è stata 'sta discussione, ho buttato giù la porta
e tutto"* e alla domanda se avesse aggredito fisicamente la V ha risposto negativamente, aggiungendo di ricordare solo di essersi diretto verso la camera da letto e di aver inseguito la

57
Cfr. verbale udienza del 7.1.19
teste V
pag.
14.
58
Cfr. verbale udienza del 7.1.19
teste V
pag.
11.
59
Cfr. verbale udienza del 22.1.19,
teste P
D. pag. 54-
55.
60
Cfr. verbale udienza del 22.1.19,
teste T
pag.
60.
61

Cfr. verbale udienza del 22.1.19,
teste P
A. pag.
71.

---

[1] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 4.
[2] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste *V.* pag. 7.
[3] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste Vi rag. 15.
[4] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste VI ag. 5.
[5] Cfr. verbale di Pronto Soccorso del 5.12.2014.
[6] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 8.
[7] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 8.
[8] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste G ìg. 37.
[9] Cfr. verbale di Pronto Soccorso del 10.7.2015.
[10] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste VI pag. 10.
[11] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 18.
[12] Cfr. verbale di Pronto Soccorso del 2.7.2016.
[13] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste VI
[14] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste Vi
[15] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste VI
[16] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste V
[17] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste G
[18] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste Vi
[19] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V
[20] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V
[21] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste V]
[22] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V
[23] Cfr. verbale udienza de! 7.1.19, teste V
[24] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste Vi
[25] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V
[26] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste V
[27] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste V
[28] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste VI
[29] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V
[30] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V
[31] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 17.
[32] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 16.
[33] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V] pag. 20-21.

[34] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V)ag. 20.

[35] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste C pag. 36.

[36] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V pag. 19.

[37] Cfr. verbale udienza del 7.1.19, teste V l pag. 16.

[38] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste V V.M. pag. 27.

[39] Cfr. verbale udienza del 22.1.19, teste S> >ag. 65.
Cfr. verbale udienza del 22.1,19 esame imputato, pag, 81-83

scappava in quanto molto arrabbiato[1]. Tale perplessità trova conferma anche nelle dichiarazioni ' rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida[2], laddove il P aveva riferito di non aver ricordi in merito all'episodio del dicembre 2014. Nella medesima sede, poi, il IT aveva ammesso i fatti relativi alle aggressioni del luglio 2015 e del luglio 2016, che in sede dibattimentale ha in parte negato, così definitivamente privando di attendibilità il proprio narrato.

Le scelte in merito al riconoscimento dei figli, peraltro condivise dalla V e dal P non hanno alcuna incidenza sull'accertamento dei fatti.

La responsabilità dell'imputato

I. fatti per come accertati sono certamente idonei a integrare il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., così come contestato all'imputato, con la dovuta precisazione che a tale conclusione è possibile pervenire solo con riferimento ai fatti compresi tra il dicembre 2014, epoca alla quale risale il primo episodio di violenza fisica, e il 15 febbraio 2018.

II. delitto di atti persecutori è, invero, reato abituale integrato allorquando la condotta reiterata dell'agente realizzi uno degli eventi previsti dalla norma in via alternativa. Non è necessario, ai fini della sussistenza della fattispecie, che i singoli atti persecutori assumano i connotati di illeciti penali autonomamente sanzionabili, essendo sufficiente che si configurino quali segmenti di una condotta unitaria, la quale si sia rivelata idonea a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. Nel delitto previsto dall'art. 612-bis c.p. l'evento di danno deve, invero, essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività: è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla nonna incriminatrice. Tra l'altro, ai finì della configurabilità del reato è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'alt. 612-bis c.p. (Cass. Ord. N. 25940 del 13.2.2017).

Si tratta, dunque, di reato di evento ai fini del quale è necessario accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta persecutoria complessivamente considerata e l'evento stesso: non è sufficiente né la sola la prognosi positiva circa l'idoneità della condotta a cagionare l'evento, né la mera constatazione che quest'ultimo si sia realizzato. Occorre, invece, che la prova sia concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita.

Quanto all'accertamento degli eventi di danno alternativi, in particolare dello stato di ansia e paura e del timore per l'incolumità, non è necessaria una loro prova clinica, ma trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Tale prova può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente (Corte Cost., ord. n. 172 dell'11.6.2014; cfr. anche *explurimis* Corte Cass. Sez. V, sen. 14391 del 2012).

Nella specie, non vi è dubbio circa la riconducibilità della condotta complessivamente tenuta dal P nella nozione di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. Fin dall'inizio della relazione
con la V 1 comportamento del P è stato improntato al persistente controllo della compagna, per motivi di gelosia, estrinsecatosi in chiamate e messaggi reiterati, anche in orario notturno e talvolta diretti anche ai familiari della donna. A ciò si erano accompagnati costanti appostamenti presso i luoghi frequentati dalla persona offesa, in special modo presso la sua abitazione, oltre a minacce e ingiurie rivolte sia alla donna che ai familiari della stessa. In tale contesto si erano inserite anche le frequenti violenze fisiche perpetrate in danno della V Tali condotte non si erano arrestate con la fine della relazione, non accettata dall'imputato, ma erano proseguite inalterate fino all'applicazione nei confronti del P della misura della custodia cautelare in
carcere, nel settembre 2018.

È, altresì, pacifica la verificazione dell'evento di danno quale risultato della condotta persecutoria: la V ha ben descritto lo stato di profondo turbamento derivatole dai comportamenti del P già durante la relazione con questi. Il costante controllo da parte dell'imputato,
unitamente alle frequenti manifestazioni di gelosia avevano ingenerato nella persona offesa un grave stato di ansia, ulteriormente aggravato dalle esternazioni violente del P che l'avevano
portata a temere anche per la propria incolumità. Ciò, tra l'altro, anche in ragione dello stato di alterazione in cui spesso l'imputato versava in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, che non consentiva di prevedere quali sarebbero state le sue reazioni. Tale sentimento da parte della V si era protratto anche nel periodo successivo al termine della relazione con l'imputato: sebbene la donna continuasse a mantenere dei contatti con il P per via dei figli,
le continue esternazioni di gelosia da parte dell'imputato l'avevano portata a modificare le proprie abitudini di vita in modo tale da scongiurare incontri non desiderati con il P , come tra
l'altro confermato da tutti i familiari conviventi con la vittima.

Il reato deve, pertanto, ritenersi pienamente integrato dal punto di vista oggettivo.

Sussiste, parimenti, il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. Si tratta di un dolo generico, che deve coprire tutti gli elementi della fattispecie e consiste nella volontà di

porre in essere le condotte di minaccia e molestia con la consapevolezza della loro abitualità e idoneità a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice *(explurimis,* Corte Cass., sez. V, sent. n. 20993 e n. 7544 del 2012). Per la configurabilità del reato non è richiesta la preordinazione in capo all'agente delle singole condotte poi poste in essere, potendo queste essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Cfr. Corte Cass., sez. V, sent. n. 43085 del 24.9.2015). E', invero, sufficiente che ciascuna di tali condotte sia accompagnata dalla consapevolezza dei comportamenti pregressi già realizzati, in modo tale da esprimere un'intenzione criminosa che travalichi i singoli atti che compongono la condotta tipica, la quale può, quindi, realizzarsi anche in modo graduale (cfr. Cass., sez. V, sent. n. 18999 del 19.2.2014).

È pienamente integrato l'elemento soggettivo in capo all'imputato: la frequenza delle condotte moleste, ingiuriose e aggressive denota la coscienza e volontà del P. ,i quanto commesso.
L'imputato aveva, poi, persistito nel proprio comportamento pur a fronte della manifesta gravità delle lesioni provocate alla V. , degli scontri avuti anche con i familiari della donna, oltre che della restrizione agli arresti domiciliari sofferta tra l'estate del 2016 e la primavera del 2017 a seguito della denuncia presentata dalla madre della V ciò conferma la piena rappresentazione della portata \ della propria condotta e la volontà di continuare a porla in essere, nonostante le chiare manifestazioni di disagio espressegli dalla persona offesa e dai familiari della stessa.

Deve, pertanto, essere affermata la penale responsabilità del P per il reato di cui all'art.
612 bis c.p., così come descritto nel capo d'imputazione, limitatamente al periodo intercorrente tra il dicembre 2014 e il 15 febbraio 2018.

Sussiste pacificamente l'aggravante contestata all'imputato dell'essere stati i fatti commessi in danno di persona con la quale vi era stata una precedente relazione affettiva: come riferito dalla persona offesa tale relazione, iniziata nel luglio del 2014 si era poi interrotta nell'estate del 2017.

Sussiste, altresì, la recidiva così come contestata: l'imputato, già dichiarato recidivo, ha commesso il fatto entro i cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena del tribunale di Milano, passata in giudicato il 29.7.2016. Il P insulta, poi, gravato, tra gli altri, di precedenti relativi a delitti
commessi con violenza contro la persona, quali rapina, lesioni e, da ultimo, violazione di domicilio aggravata dall'uso di violenza alle persone. Si ritiene, pertanto, che la commissione dei fatti per i quali pende il presente procedimento sia certamente espressione di una più elevata pericolosità del loro autore, e di una sua maggiore capacità a delinquere.

Non si ritiene, viceversa, sussistente raggravante contestata di cui all'art. 94 c.p.: se è vero che dalle dichiarazioni della persona offesa emerge ima quasi perfetta corrispondenza tra gli episodi di aggressione e lo stato di alterazione dell'imputato dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche, è altrettanto vero che la complessiva condotta

"persecutoria" realizzata dal 1< ha ricompreso ulteriori atti in costanza dei quali l'imputato era perfettamente sobrio,
come riferito dalla stessa V e dai genitori della donna. Quanto considerato vale ad escludere che il delitto sia stato commesso in stato di ubriachezza abituale e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ovvero determinato da tale stato, dovendosi a tal fine valutare la condotta nella sua unitarietà e non, viceversa, i singoli episodi.

Deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di lesioni di cui ai capi 2), 3) e 4). La sussistenza dei fatti è pacificamente provata dalla testimonianza della persona offesa oltre che dalla documentazione medica in atti e non vi è alcun dubbio in merito all'integrazione dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, alla luce della gravità delle lesioni cagionate e dalla dinamica dei fatti descritta.

Per ciò che attiene aH'asserito assorbimento del delitto di lesioni di cui al capo 3) commesso nel luglio del 2016, da parte del delitto dì cui all'alt. 614 comma 4 c.p., per il quale l'imputato è già stato condannato con sentenza passata in giudicato, si osserva come l'aggravante della violenza alle persone non valga a ricomprendere l'intero disvalore del delitto di lesioni. L'assorbimento delle condotte lesive nel reato complesso è, invero, limitato alla soglia delle percosse, secondo la comune interpretazione della norma di cui all'alt. 581 comma 2 c.p., la quale costituisce un limite legale alla continenza delle diverse forme di violenza nell'ambito dei reati complessi a base violenta. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di un *bis in idem* tra i fatti contestati al capo 3) e quelli per i quali è già intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

Sussiste, infine, il delitto di minacce aggravate così come da contestazione suppletiva del Pubblico Ministero. La gravità del danno minacciato, unitamente ai precedenti comportamenti aggressivi realizzati dall'imputato nei confronti della persona offesa hanno certamente attribuito alle minacce rivolte le una maggiore portata offensiva, tale da ingenerare nella vittima un turbamento psichico di particolare intensità, idoneo a integrare l'ipotesi aggravata di cui all'art. 612 comma 2 c.p.

Il trattamento sanzionatorio

Le particolari modalità della condotta contestata sub 1) non consentono di attestare la pena base sul minimo edittale. I comportamenti persecutori si sono sviluppati in un lasso temporale rilevante, più di tre anni, e sono spesso stati caratterizzati dall'approfittamento dello stato di dipendenza psicologica della vittima da parte dell'imputato, rispetto al quale vi è una differenza di età di circa sedici anni, circostanza che ha certamente aggravato il disvalore dell'azione complessiva e le conseguenze lesive dalla stessa derivanti. La stessa persona offesa ha, infatti, ammesso che "c *'erano della cose di cui io ancora non mi rendevo conto, io avevo diciannove anni quando l'ho conosciuto, lui trentacinque, quindi io ancora non...non mi ero resa conto di tante cose"*[3].

Peraltro si ritengono concedibili al P le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi in
regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, esclusa quella di cui all'art. 94 c.p.: l'imputato ha dimostrato di aver compreso la gravità della propria condizione di

tossicodipendente, e ha a tal fine autonomamente preso contatti con il Ser.T., come da documentazione in atti; il J ha, inoltre, serbato un comportamento processuale sempre improntato alla correttezza e alla collaborazione.

I. delitti di cui ai capi 2), 3), 4) e 5) devono essere posti in continuazione con quello di cui al capo 1), alla luce della medesimezza del disegno criminoso in capo all'imputato: tutte le condotte sono state poste in essere al precipuo scopo di esercitare e mantenere il totale controllo sulla persona offesa. A tal fine, si reputa più grave il delitto di cui al capo 1) in considerazione della pena edittale per lo stesso prevista, già operato il giudizio di comparazione tra le circostanze.

Alla luce di quanto considerato, in ossequio ai criteri direttivi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. si ritiene di condannare l'imputato alla pena stimata equa di anni due e mesi sei di reclusione, così calcolata: pena base per il delitto più grave, anni uno e mesi nove di reclusione, aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi 3) e 4), ulteriormente aumentata di un mese e quindici giorni di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi 2) e 5). Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Statuizioni civili

II. danno derivante dai reati per il quale si è ritenuta raggiunta la prova è evidente.

È stato, infatti, accertato come le condotte illecite realizzate dall'imputato abbiano cagionato nella persona offesa delle ripercussioni negative in termini di sofferenza psicologica patita, tali da far ritenere senz'altro sussistente un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sub specie di danno morale.

Alla luce della durata della condotta delittuosa, che si è protratta per più di tre anni, oltre che della gravità degli ulteriori comportamenti illeciti si ritiene di liquidare in via equitativa la somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Segue la condanna al pagamento delle spese della parte civile liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'Erario, alla luce dell'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi deU'art. 76, comma 4 ter D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

A R P responsabile dei reati ascritti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 94 c.p., e ritenuto il capo 1) commesso dal dicembre 2014, e ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione e più grave il reato contestato al capo 1), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti e alla recidiva, lo

CONDANNA

Alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere

Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

a risarcire il danno alla parte civile costituita che liquida in
A Ri R complessive € 15.000,00

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese della parte civile costituita che liquida in complessive € 2.280,00 oltre al 15% per spese IVA e CPA da distrarsi in favore dell'erario

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni trenta il termine per la stesura della motivazione.

Milano, 4 febbraio 2019

---

[1] Cfr. verbale udienza del 22.1.19 esame imputato, pag. 77.

[2] Cfr. verbale interrogatorio di convalida del 27.2.2018 acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 22.1.19.

55 Cfr. verbale udienza del 7.1.19 teste V pag. 5.

Minuta redatta dal M.O.T. in tirocinio mirato, dott.ssa
17

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione
monocratica

Redatta scheda il:

SENTENZA COMUNICATA
AL P.G. IL

T

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice
Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso
SENTENZA
nel procedimento a carico di

B. ***K.*** A Nato in 1970

del

Difeso di fiducia dall'avv.

Al momento del giudizio ristretto in regime di arresti domiciliari presso la abitazione di (

alla via

(misura poi dichiarata cessata per la intervenuta assoluzione dell'imputato)

IMPUTATO

a. Del reato p. e .p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 quater c.p., perché, con violenza consistita nell'afferrare improvvisamente da dietro A Fi ' E; stringendola con forza e facendola

cadere a terra dove la immobilizzava, colpendola con uno schiaffo sul labbro e premendo il ginocchio contro la gola di lei, come soffocarla, quindi stappandole le gli indumenti, costringeva la donna, con la quale era stato in passato legato da una relazione sentimentale, subire atti sessuali consistiti nella baciarle e leccarle e morderle il corpo e nel tentare un rapporto vaginale, e via cullando sui genitali della stessa.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della persona alla quale era stato legato da una relazione sentimentale.

In il 6/2/2018

b. Del reato p. e .p. dagli artt. 582, 585 c. I, 576 n. 5 c.p., con riferimento all'art. 609 bis c.p., perché

con la condotta descritta al capo precedente, cagionava ad A F E lesioni personali

consistenti in "algia labbro superiore, diffuso indolenzimento degli atti, ecchimosi ed escoriazioni diffuse sul volto sul corpo", come da esame obiettivo del personale medico del servizio SVS della Clinica I

in atti.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione di cui all'articolo 609 bis c.p.

In v il 6/2/2018

c. Del reato p. e .p. dagli artt. 56, 610, 61 n. 2 c.p. perché, con violenza consistita nel colpire

A . _ F E con due schiaffi al volto per impedirle di uscire dalla abitazione con minaccia

consistita nell'inseguire la donna colpire con pugni vetri della sua autovettura e nell'inseguirla fino alla Stazione Carabinieri di C compiva atti .... ***La contestazione si interrompe qui per***

come riportata nel decreto che dispone il giudizio.

In il 6.2.2018

Con decreto che dispone il giudizio in data 28.6.2018 l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

All'udienza del 20.11.2018, appena costituito il rapporto processuale e prima che venisse esaurita la fase della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato presente ed il suo difensore richiamavano la istanza di giudizio abbreviato condizionato all'esame della p.o. come articolata in sede di udienza preliminare.

Il Tribunale ammetteva l'imputato al giudizio abbreviato in forma condizionata come richiesto in altra fase processuale, richiamando la sentenza 23.5.2003 della Corte. Cost. e ritenuta l'integrazione compatibile con le esigenze di autonomia processuale tipiche del rito prescelto, ammetteva l'imputato al giudizio abbreviato in forma condizionata come richiesto.

11 P.M. non articolava prova contraria.

Veniva acquisito quindi il fascicolo del P.M.

Gli elementi emergenti dal fascicolo del P.M.

In data 6 febbraio 2018, alle 10:00, si presentava presso la Stazione Carabinieri di (una donna, identificata in A F E la quale chiedeva aiuto, urlando e piangendo. La donna era seguita in quel contesto, a distanza di pochi metri da una persona di sesso maschile di origine straniera, che i militari identificavano per l'imputato, che entrava anch'egli negli uffici della Stazione. L'intervento immediato nei confronti della donna,

consentiva di evidenziare che la stessa si trovava in stato di agitazione, che presentava il labbro superiore gonfio, la maglia bianca modello body strappata all'altezza del seno sinistro e la cerniera dei jeans rotta ed abbassata; l'uomo presentava visibili graffi sulla guancia sinistra. La persona offesa riferiva di essersi recata in mattinata presso la abitazione dell' uomo, suo ex fidanzato, e di essere stata vittima di violenza sessuale perpetrata ai suoi danni da parte del predetto; segnalava di essere riuscita a scappare dall'abitazione dell'uomo, il quale comunque l'aveva inseguita fino alla caserma con l'intento di bloccarla per impedirle di denunciare il fatto.

In quella sede la donna descriveva la relazione avuta con l'imputato, indicando di averlo conosciuto nell'anno 2015; di avere iniziato quindi una relazione sentimentale, che però aveva interrotto da circa 3/4 mesi. Indicava la persona offesa che l'uomo aveva accettato la sua decisione e che dopo la fine della loro relazione sentimentale si erano sporadicamente sentiti per telefono o con messaggi telefonici. L'ultima loro relazione sessuale risaliva a quattro mesi prima. In data 5 febbraio 2018 l'uomo la aveva contattata sulla sua utenza telefonica per informarla che una sua cliente gli aveva lasciato dei vestiti usati e che era sua intenzione donarglieli. Aveva indicato all'uomo di non avere la possibilità di incontrarlo in quanto aveva un appuntamento presso il policlinico di Monza alle ore 10:30; in quel contesto aveva chiesto all'uomo se avesse voluto accompagnarla. Si erano così dati appuntamento al binario sette della stazione ferroviaria di Monza per andare insieme verso la struttura medica. Una volta giunti presso l'ambulatorio, l'uomo era rimasto fuori dallo studio medico trattenendo la sua borsa, mentre ella si faceva visitare. Verosimilmente l'uomo aveva quindi avuto modo di controllare il suo telefono cellulare, così notando dei messaggi riferiti alla frequentazione con un nuovo compagno. All'uscita dallo studio medico aveva notato che l'imputato era piuttosto freddo. Avevano deciso di pranzare insieme e si erano poi salutati per darsi appuntamento per la consegna dei vestiti. In data 5 febbraio 2018 l'uomo alle ore 18:45 le aveva inviato un messaggio per chiederle conferma dell'appuntamento. Aveva risposto al messaggio solo alle 20:46. In data 6 febbraio 2018 alle ore 8:11 l'uomo l'aveva contattata telefonicamente, ma non aveva risposto al telefono; lo aveva richiamato alle ore 8:25. L'uomo le aveva chiesto quindi se fosse intenzionata a raggiungerlo per la consegna dei vestiti; aveva accettato. Era giunta presso l'abitazione dell'uomo alle 9:15; l'uomo era sceso con un sacco utilizzato per la spazzatura pieno di vestiti e glielo aveva consegnato. L'aveva comunque invitata ad entrare a casa per bere un caffè. Una volta entrata in casa, l'uomo aveva chiuso la porta di ingresso a chiave. Si era seduta sulla sedia della cucina e, mentre aveva tolto il proprio cappotto per provarne un altro, portandosi nella camera da letto alla ricerca di uno specchio, era stata afferrata da dietro dall'uomo, che l'aveva stretta forte; l'uomo l'aveva quindi girata aveva iniziato a baciarla sul volto. Si era opposta indicando che la loro relazione era finita. L'uomo però aveva iniziato ad essere sempre più insistente, tentando di denudarla della maglietta modello body che indossava. Nel tentativo di divincolarsi era caduta per terra e l'uomo si era portato sopra di lei tentando di toglierle i vestiti. Era riuscito così a strapparle parte della maglia, ma a sua volta era riuscita a divincolarsi graffiandolo e mordendolo. Era stata colpita dall'uomo all'altezza del labbro con uno schiaffo che le aveva strappato anche l'orecchino. L'uomo aveva poi posizionato il proprio ginocchio sulla sua gola come per

soffocarla. Lo aveva implorato di non farle del male, di pensare che aveva dei bambini. Davanti a tale affermazione l'uomo l'aveva invitata a stare tranquilla. Aveva sentito che stava perdendo le forze e aveva così cessato di opporsi. L'uomo la alzava quindi da terra la buttava sul letto iniziando a spogliarsi ed a spogliarla. Le toglieva i jeans senza abbassare la cerniera, che, così, si rompeva. Si era trovata nuda sul letto, con l'uomo che la baciava e la leccava su tutto il corpo. L'uomo aveva tentato di penetrarla e, proprio in quel contesto, aveva eiaculato sulla sua parte vaginale. A quel punto l'uomo la aveva ripulita con un maglione grigio chiaro con righe scure che si trovava vicino al letto. Le diceva quindi che poteva vestirsi e le comunicava che aveva scoperto la sua attuale relazione con il compagno. In quel contesto le comunicava che avrebbe inviato entro il giovedì successivo alcuni video privati dal contenuto erotico precedentemente registrati nel corso del loro trascorsi sentimentali ai suoi parenti. Aveva a quel punto tentato di vestirsi, ma aveva continuato ad essere insultata dall'uomo. Nel momento in cui stava cercando di raggiungere la porta dell'ingresso, era stata raggiunta nuovamente da costui che le aveva dato due schiaffi sul capo e l'aveva obbligata nuovamente a sedersi sul tavolo della cucina. Approfittando di un attimo di sua distrazione era riuscita a correre verso la porta di ingresso, ad aprirla, scendere le scale correndo verso la Caserma dei Carabinieri. L'uomo la aveva inseguita tentando di bloccare con dei pugni il veicolo sul quale si era portata.

A seguito di tale descrizione dei fatti gli operanti si portavano presso la abitazione descritta come teatro degli avvenimenti e rinvenivano nella camera da letto due gancini di colore bianco tipicamente usati nella maglieria intima femminile, riconducibili al body indossato dalla persona offesa, compatibili con la parte dell'indumento che si trovava strappato proprio nella chiusura inguinale. Rinvenivano anche un fermaglio di colore metallo oro, utilizzato per la chiusura degli orecchini; un orecchino a pendaglio con perle veniva trovato sopra il letto. La persona offesa riconosceva come propri tali oggetti. Nel bagno veniva rinvenuto un cardigan da uomo di colore grigio chiaro a righe orizzontali nere, compatibile con quello che la persona offesa aveva indicato essere stato utilizzato per pulirla dopo il rapporto.

Veniva sottoposto a controllo il telefono dell'indagato e all'interno veniva rinvenuto un video dal contenuto erotico raffigurante un rapporto sessuale tra la denunciarne e l'uomo.

La donna veniva accompagnata presso il centro soccorso violenza sessuale della clinica di

ove veniva rilasciato referto medico con il quale venivano segnalate:

in sede superolabiale mediana, singola ecchimosi mucocutanea di colorito rossobluastro e massimo diametro pari a 7 mm.;

modesto eritema zigomaticomalare bilaterale;

modesto eritema laterocervicale bilaterale,

al III medio di emiaddome anteriore sinistro singola placca escoriativa rossastra avente massimo sviluppo longitudinale e dimensioni pari a ca.2,5 x 0,5 cm.;

alla corrispondenza stratigrafica dello stiloide ulnare sinistro, singola escoriazione tondeggiante rossastra avente diametro pari a circa 1 cm.;

grave linfedema cronico ad addome ed arti inferiori.

Alla visita ginecologica e, in particolare, all'esame speculare:

prtio: normoepitelizzata;
pareti vaginali: regolari;
secrezioni, sanguinamento o altro: lieve leucorrea.

Interrogato in sede di udienza di convalida dell'arresto l'imputato negava ogni addebito, indicando che la relazione con la persona offesa non era mai terminata e che per volere della donna erano soliti praticare rapporti sessuali violenti. Segnalava in particolare l'imputato che la denunciante gli chiedeva spesso di utilizzare la forza nel corso dei rapporti sessuali, di colpirla con schiaffi alle spalle, al volto e sui glutei in maniera tale da aumentare l'eccitazione. Proprio il giorno 6 febbraio 2018 avevano deciso consensualmente di avere un rapporto sessuale praticato sempre con l'uso della forza per espresso volere della denunciante. In ordine al body strappato, l'arrestato dichiarato che come da loro abitudine la donna voleva che le strappasse i vestiti per eccitarla e che in quel contesto spontaneamente la donna le aveva predicato rapporto orale a seguito del quale aveva eiaculato. Per quanto concerne l'orecchino era stata la stessa donna a toglierselo per evitare che desse fastidio durante il rapporto sessuale. Quanto alla denuncia, l'imputato riferiva che era dovuta al fatto che la ragazza aveva preteso che lasciasse un fondo spese di € 2000 in previsione della sua partenza alla volta dell'Egitto, pretesa che era stata rifiutata in quanto non disponeva di tale somma di denaro. Le reazioni della donna erano anche dovute al fatto che gli aveva comunicato di avere scoperto che aveva altra relazione sessuale; in tale contesto la donna le aveva dichiarato che lo avrebbe denunciato al fine di impedirgli di recarsi in Egitto a seguito della denuncia, cosi ottenendo il vantaggio economico rappresentato dalla continuità degli esborsi effettuati per il suo mantenimento.

Gli elementi acquisiti in dibattimento nel contesto della condizione espressa

Nel corso dell'esame in dibattimento, realizzato in forza della condizione espressa per il giudizio abbreviato, la p.o. perveniva ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

Indicava, infatti, che il rapporto sessuale denunziato era stato consensuale e non già oggetto di violenza o di costrizione da parte dell'imputato, con il quale indicava di avere riallacciato la relazione sentimentale. Confermava quanto indicato dall'imputato in ordine alle modalità volutamente violente di consumazione dei loro rapporti sessuali, in forza di una autonoma scelta. Segnalava così che il giorno dei fatti di causa il body che indossava e la cerniera dei pantaloni, già indicati in querela, si erano rotti non già per effetto della costrizione alla quale era stata sottoposta dall'imputato, bensì proprio nel contesto di tali modalità violente di consumazione dei loro rapporti. Quanto alla abrasione al labbro riportata in referto, indicava che questa si era prodotta durante un bacio.

Indicava che il giorno dei fatti di causa vi era stato in realtà un litigio dopo la consumazione del rapporto per il fatto che l'imputato, che aveva saputo il giorno precedente di una sua relazione con altro uomo, aveva minacciato di mandare un video, che li riproduceva nel corso di un rapporto sessuale, ai suoi parenti, cosa questa che, anche per la religione islamica da lei seguita e seguita da tutta la sua famiglia, la avrebbe esposta a pesanti ripercussioni e sostanzialmente al "ripudio" della sua famiglia *{"non mi avrebbero più parlato, non mi avrebbero più frequentato").* Era per tale motivo che si era presentata piangente ai Carabinieri, raccontando della patita costrizione sessuale in realtà non verificatasi.

Nel contesto di quel litigio avevano anche avuto un rapporto sessuale, rapporto che non aveva rifiutato, condotto con le solite modalità violente che condividevano, tanto che per consumare il rapporto l'imputato aveva strappato i gancini che chiudevano il body sulla zona inguinale. Segnalava la denunziante che la parte superiore del body che indossava la aveva personalmente e volutamente strappata, in corrispondenza del seno, mentre si stava recando dai Carabinieri, allorquando sconvolta dalla minaccia dell'imputato d divulgare ai suoi parenti il filmino che li riproduceva in atteggiamenti intimi.

Indicava la denunziante che l'imputato si era sempre interessato al suo mantenimento ed al mantenimento dei sui figli, avuti da precedente relazione.

La teste ribadiva tale versione dei fatti pur dopo ripetuti ammonimenti e dopo che le venivano rappresentate le conseguenze per una falsa testimonianza o per una denunzia calunniosa. Indicava che non poteva a tal punto non dire la verità, nonostante le conseguenze, e che la verità era quella da ultimo rappresentata. Segnalava, in particolare che la denunzia doveva ritenersi essere frutto di un momento di arrabbiatura e di gelosia.

Indicava di essersi presentata presso la Stazione Carabinieri per rimettere la querela una settimana dopo la sua presentazione.

Le conclusioni delle partì

Il P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione, con il computo della continuazione e della diminuente del rito.

La Difesa: mandarsi assolto l'imputato con la formula ritenuta di giustizia; in via subordinata assoluzione dal reato di cui al cpao C) e derubricazione del reato di cui al capo B) in quello di percosse; attenuanti generiche equivalenti alai aggravante, minimo aumento per la continuazione, minimo pena e benefici di legge.

Ciò premesso

In punto di motivi della decisione

Osserva il Collegio che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini e durante la peculiare forma di rito abbreviato prescelto rivestano caratteristiche di contraddittorietà, tali da non legittimare una affermazione di colpevolezza nel confronti dell'imputato.

Ed invero, gli elementi acquisiti in atti sono costituiti prevalentemente dalle dichiarazioni della p.o., ed è a queste che, quindi, occorre fare preminente riferimento. Quanto poi agli ulteriori elementi obbiettivi repertati dai Carabinieri presso la abitazione dell'imputato (rinvenimento dei gancini del body indossato dalla denunziante e dell'orecchino della denunziante sul letto e sotto il letto; osservazione del body indossato dalla p.o. al momento della denunzia strappato all'altezza del seno), inevitabilmente non può prescindersi, nella operazione di riconduzione di detti dati al fatto di reato, dalle dichiarazioni che ha reso in udienza la persona offesa e dalla interpretazione che dei dati medesimi ne ha fornito la p.o..

Le dichiarazioni della denunziante nei confronti dell'imputato hanno rivestito duplice valenza, dapprima essendo state espresse in senso accusatorio per l'imputato, successivamente in senso a lui favorevoli.

In linea astratta, in punto valutazione delle dichiarazioni della p.o., il costante arresto giurisprudenziale espresso dal Supremo Collegio è nel senso che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della **credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto,** che peraltro deve, in tal caso, essere **più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone** (cosi Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 in *Ced. Cass.* Rv. 261730; nel medesimo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 in *Ced. Cass.* Rv. 265104, che ha escluso che alle dichiarazioni della persona offesa debbano applicarsi le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.). La Corte ha indicato poi costantemente che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata.

Tra i parametri in genere utilizzati -e legittimati dal Supremo Collegio- al fine di affermare la credibilità soggettiva intrinseca, vi è certo quello della costanza nella reiterazione delle medesime dichiarazioni della p.o./denunziante.

Ebbene, nel caso in esame, sono proprio le dichiarazioni della denunziante ad essere quanto mai contraddittorie, fino al totale contrasto tra le iniziali dichiarazioni e quelle rese in dibattimento.

Ne consegue che il Collegio non può tracciare un giudizio di attendibilità in riguardo alle dichiarazioni rese dalla denunziante, attese le decise smentite che le sue iniziali dichiarazioni accusatorie hanno ricevuto ad opera della denunziante medesima.

Sul punto della ritrattazione delle dichiarazioni originariamente rese, in particolare nel contesto del giudizio abbreviato, l'arresto costante del Supremo Collegio, da ultimo espresso da Sez. 2, Sentenza n. 4100 del 12/01/2016, in Ced. Cass. Rv. 266424, è nel senso che *"nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perchè tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie".* Nel medesimo senso anche Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 3141 del 10/12/2013, in Ced. Cass. Rv. 259310.

Ora nel caso sottoposto a giudizio la denunziante ha anche fornito una indicazione del motivo delle tanto discordanti dichiarazioni rese, accusatorie prima, totalmente liberatorie dopo, indicando di avere denunziato inizialmente l'imputato per violenza sessuale solo perché impaurita e desiderosa di bloccarlo nel suo intento di inoltrare ai suoi parenti i filmini che la ritraevano in atteggiamenti intimi con l'imputato, viste anche le gravi conseguenze che si potevano determinare in suo danno per la pratica della religione islamica da parte dei parenti indicati dall'imputato quali destinatari dei filmini.

Nè possono rivestire, fronte della portata delle dichiarazioni della denunciante, autonoma valenza accusatoria i reperti rinvenuti dai Carabinieri presso la abitazione

dell'imputato, segnatamente, gancini del body, orecchino, maglione sporco, atteso che la stessa denunciante ha fornito nel corso delle dichiarazioni rese in udienza una sua ricostruzione relativa ai reperti rinvenuti, avendo indicato, come sopra detto, che il body era stato rotto dall'imputato quanto ai gancini al fine di consumare il consensuale rapporto sessuale con modalità condivise in forma violenta; che 1' orecchino le si era sganciato durante la pratica sessuale. Anche il rinvenimento del maglione, verosimilmente intriso di liquido seminale, non risulta essere elemento dirimente tra le opposte dichiarazioni della denunziante, atteso che può essere compatibile sia con le originarie dichiarazioni riferite ad una congiunzione sessuale non voluta, sia con pratiche sessuali del tutto condivise.

A fronte di tale indicazione da parte della denunziante, che ha indicato un preciso motivo a sostegno delle inziali dichiarazioni accusatorie, non pare al Collegio potersi tracciare un complessivo giudizio di attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatore della denunziante, perché dichiaratamente sostenute da motivi di risentimento nei confronti dell'imputato per quanto minacciava di fare con i filmini.

In tale contesto probatorio ben potrebbe avere maggiore pregnanza e maggior rispondenza al dato reale il narrato dalla denunziante effettuato in udienza, piuttosto che quello indicato in fase di indagini ai Carabinieri.

Ne consegue una situazione di incertezza probatoria, sulla scorta della quale non può tracciarsi alcuna affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato sia per quanto concerne il delitto di violenza sessuale contestato al capo A) della rubrica; sia per quanto concerne il delitto di cui al Capo B), avendo indicato la denunziante nel corso del suo esame in udienza che non si era trattato di lesioni volontarie che l'imputato le aveva cagionato volontariamente, bensì di piccole lesioni realizzatesi durante le modalità violente scelte consensualmente per la esecuzione quel rapporto sessuale; sia, infine, per il delitto di cui al capo C), non avendo enucleato la denunziante in udienza alcuna reale sequenza dei fatti contestati in detto capo di imputazione, fatti peraltro non riportati neppure nella contestazione, che si interrompe proprio sul punto della descrizione dell'atto o del comportamento del soggetto passivo oggetto di coartazione.

La pronunzia liberatoria per tutti i reati procede perché il fatto non sussiste per la contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c. II c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 530 c. II c.p.p.

Assolve

Z E EL A A S ' dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'articolo 300 c.p. P dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto e ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Ordina la restituzione alla persona offesa dell'orecchino del fermaglio in sequestro e all'imputato del telefono cellulare di cui al verbale di sequestro in data 6/2/2018, nonché la confisca e distruzione degli atti beni in sequestro (ganci né maglione), delegando per le operazioni la P.G. che ha preceduto il sequestro.

Visto l'articolo 544 comma III c.p. P, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano 5/2/2019

Il Presidente est.

SENTENZA N. 1459/2018

N. 1270/2017 Notìzie di Reato
TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 106/2018 R.G.Trib.
N. Memoriale

I] Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Daniela GARLASCIIELLI

all'udienza pubblica dei 17 settembre 2018. svoltasi con rito abbreviato, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

O A i. nato il /1970 a dichiarato in , via
-Libero presente-
Assislito e difeso dalLAvv. S • M difensore di lì duci a. presente
('), domicilio
del l-oro di
IMPUTATO

A) del reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 11 quinquies e 572 c.p. poiché, alla presenza della figlia minore S M (nata nel 2010) maltrattava la convivente N.

M con le seguenti condotte:

- *umiliandola, dicendole frasi del tipo:* **ignorante", " voi meridionali non capite un cazzo";**
- *in una occasione percuotendola con un forte schiaffo al viso tanto da farla cadere dalla sedia perché le si era rivolta chiamandolo affettuosamente* **" gioia";**
- *in un altro episodio, mentre la stessa si trovava coricata nel letto matrimoniale tenendo per mano la loro figlia che si trovava nel lettino accanto, l' afferrava con forza per i capelli, la trascinava giù dal letto, per poi afferrarla per la gola stringendo forte; strattonando così anche la figlia;*
- *il giorno 11 febbraio 2017, la p.o. notando che lo stesso teneva in mano una scopa*

per allontanare i loro gatti e sapendolo in stato di ebbrezza, per evitare che colpisse la figlia che urlava al padre di lasciare stare i gatti, si interponeva tra loro e lo bloccava mettendogli le mani all' altezza del petto. 0

A le

rivolgeva la frase: " Lo **sai che non mi devi toccare"** *e poi la colpiva in pieno viso con una testata facendola cadere a terra, cagionandole le lesioni di cui al capo B) che segue.*

Con l' aggravante di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore S M (nata ne! 2010).

In ( ), dal 2010 al 15/02/2017.

B) del reato p.e p. 582, 585, 576 comma 1 numero 5 cp **gl n. 11** *quinquies c.p.*

poiché in esecuzione del reato di cui al capo A) alla presenza della figlia minore S , percuoteva N

fri cagionandole lesioni personali. Nella specie in data 11.02.2017 la colpiva in pieno viso con una testata così da cagionarle lesioni personali consistite in " **frattura ossa nasali in aggressione"** *giudicate guaribili in giorni 10.*

Con l' aggravante di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore.

Con l' aggravante di aver commesso il fatto nell' ambito de! reato di maltrattamenti di cui al capo a) che precede. **ZA**

Fatto commesso in ( ) I' 11.02.2017

capo d'imputazione modificato nell'udienza del 05/02/2018

Con l’intervento del P.M. Dott.ssa Laura Tumiatti

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: “Chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.”

Il difensore dell’imputato: “Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione, ritualmente notificato, è stato citato per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

A seguito della richiesta di rito abbreviato subordinata all'escussione della p.o. le parti hanno concordemente formulato richiesta di assoluzione in ordine ai reati ascritti.

La richiesta deve esser condivisa atteso che la p.o. non risulta aver presentato querela in ordine agli episodi per cui si procede e dal racconto dalla medesima, reso all'udienza, è emerso come la situazione attualmente sia assolutamente serena e le aggressioni abbiano avuto una frequenza limitata a circa dieci aggressioni fisiche e verbali nell'arco del lungo periodo di convivenza dall'anno 2010 all'anno 2017.

Difettano, pertanto, i presupposti per la sussistenza del reato di maltrattamenti poiché, nel caso concreto, non si ravvisa l'abitualità nelle singole condotte né il carattere vessatorio e di sopraffazione; i singoli e sporadici episodi di lesioni e ingiurie non sono caratterizzati dall'unica intenzione criminosa sottesa di ledere l'integrità fisica e morale della p.o. infliggendo alla medesima reiterate sofferenze.

In applicazione dell'art. 530 11 c.p.p. l’imputato deve essere mandato assolto dal reato di cui al capo a) perche il fatto non sussiste.

In assenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.ll c.p. il reato di cui al capo b) diviene improcedibile per difetto di querela.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visti gli artt. 442, 530 II c.p.p.

Assolve l’imputato dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visto l’art.529 c.p.p.

Dichiara ndp in relazione al reato di cui al capo b) per difetto di querela.

Visto l'art.544 IH c.p.p.

fissa in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia li 17.9.2018 il Giudice

SENTENZA N. 1477/2018

N. 2995/2018 Notizie di Reato
TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1318/2018 R.G. Trib.

N. Memoriale
Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Chiara BOSACCIII

all'udienza pubblica del 18 settembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo c contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
B A , nato in Marocco il

(r) in via m

domiciliato presso lo studio del difensore.

1973. residente a

scala . elettivamente
-Detenuto p.q.c. presenlc-

Assistito e difeso dall'Avv. A
S del Foro di
difensore di fiducia, presente
IMPUTATO

in ordine:
I) del reato p. e p. dall'alt. 572 e 61 n. 11 quinquies c.p. perche, anche alla presenza dei figli minori B I i (n. il .2009) e B 1 (n. il .2003). dopo essere tornato a vivere insieme a B N nell'ottobre 2017, dopo aver trascorso un periodo lontano dalla casa coniugale perché sottoposto dapprima alla misura della custodia cautelare in carcere e poi del divieto di avvicinamento dalla moglie per le condotte di maltrattamenti poste in essere nei confronti della stessa (per le quali veniva condannalo con sentenza del GIP del Tribunale di Pavia emessa in data 20.06.2017. irrevocabile in data 19.09.2017). con le condotte di seguito indicate:

- nel corso dei frequenti litigi offendendola ripetutamente con epiteti del tipo "STRONZA, PUTTANA", rimproverandola di averla denunciato, minacciandola rivolgendole le espressioni "T1 AMMAZZO SE CHIAMI I CARABINIERI-PRIMA CHE. VENGONO TI AMMAZZO" c percuotendola con schiaffi e spintoni (con frequenza di tre quattro volte alla settimana nei mesi di febbraio e marzo 2018):
- dopo essere rientrato a casa, cominciando a gridare e a sbattere le sedie a terra, impugnando altresi un coltello e colpendola sul braccio destro cosi da lasciarle un segno evidente (nel mese di aprile 2018):
- iti occasione dell'ennesimo litigio, ingiuriandola e minacciandola ulteriormente di ammazzarli] perché la donna gii aveva detto che avrebbe chiamato i carabinieri (il 4 maggio 2018);
- dopo essere rientrato a casa in stato di ebbrezza alcolica, iniziando a urlare e a gettare a terra i suoi vestiti per poi lanciarli fuori dalla finestra, percuotendo la figlia M di anni diciotto tirandole i capelli e colpendola con numerosi schiaffi al volto: a quel punto, dopo che la B

interveniva in difesa della figlia, che riusciva a scappare e a rifugiarsi a casa della vicina di casa A .A . quando lui c la B' erano nell'androne nel portone del condominio, tirando la maglietta alla moglie e colpendola altresì con una testata in pieno volto che la faceva rovinare a terra sanguinante, provocandole le lesioni di cui al capo b) (il 07.05.2018)

- continuando a ingiuriare e a minacciare la moglie, nonché a spaccare pialli e altro oggetti in casa anche dinanzi alle forze dell'ordine intervenute in loco (il 07.05.2018)

maltrattava la moglie B N offendendone il decoro e la dignità c ponendola in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile
In ( ) dal febbraio 2018 al 07 maggio 2018

2) del reato p. e p. dall'art. 582- 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p. perche, in occasione della commissione del reato di cui sub 1) cagionava a B Ni i lesioni personali (FERITA LC
SEDE FRONTALE CENTRALE) giudicale guaribili in giorni 25, colpendola con una testata in pieno volto
In il 7.05.2018

Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale

Con l’intervento del P.M. Dott.ssa Lara Carrara

Le parti hanno così concluso:

L'imputato personalmente formula istanza di applicazione pena ai sensi dei pari. 444 e segg. c.p.p. nella misura finale di anni 3 mesi 8 di reclusione. Pena base: anni 3 di reclusione; aumentala per la continuazione interna ed esterna con i reati di cui alla sentenza del GUP di Pavia n. 487/2017 da ani 5 e mesi 6 di reclusione; ridotta per la scelta del rito ad anni 3 e mesi 8 di reclusione.

Il Pubblico Ministero presta il suo consenso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- L'imputalo, ottenendo il consenso del Pubblico Ministero, ha chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., della pena di mesi complessiva di anni tre c mesi otto di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i fatti per cui si procede in questa sede e quelli di cui alla sentenza n.487/20I7 del G.l.P. di Pavia, pronunciata nei confronti dell'imputato il 20.06.2017 e definitiva il 19.09.2017;
- considerato che non può essere pronunziata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. visti

gli elementi disponibili in atti, ed in particolare il verbale di arresto del 7.05.2018 e relativi allegati, la denuncia sporta dalla signora N B. il 7.05.2018. i verbali delle s.i.t. rese da M B<

M B i. S B . E C i, H A , M Z . M B C W ;

- ritenuta esatta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, cosi come aggravati, c la contestazione della recidiva;
- ritenuto ravvisabile il vincolo della continuazione tra i reati di cui alla citata sentenza del G.l.P. di Pavia e quelli per cui si procede, trattandosi di più condotte sostanzialmente analoghe, poste in essere nei confronti della medesima persona offesa e nello stesso contesto familiare, in periodi di tempo prossimi c consecutivi;
- ritenuto più grave il fatto descritto dal capo 1) per cui si procede in questa sede, in considerazione della cornice edittale e dell'aggravante contestata, e che pertanto vanno rideterminati gli aumenti per la pena già inflitta dal G.l.P. di Pavia,
- ritenuto che. valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena determinata dalle parti, anche quale aumento a titolo di continuazione è congrua e che la pena è stata cosi calcolata, pena base per il reato di cui al capo 1) anni tre di reclusione (pena base anni due. aumentata per la contestata aggravante ad anni tre di reclusione), aumentata per la contestata recidiva ad anni cinque di reclusione, ulteriormente aumentata di due mesi per il

capo 2) e di altri due mesi per ciascuno dei due capi di imputazione di cui alla sentenza G.l.P. di Pavia, per un totale di anni cinque e mesi sci di reclusione, ridotti per la scelta del rito ad anni 3 e mesi 8 di reclusione,

- rilevato che rilevato che all'imputato, vista l'entità della pena richiesta cd applicata (e considerata la pena per il reato più grave), deve essere applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la

durata di anni cinque e che Io stesso dev'essere altre si condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere

P.Q.M.

Visti gli arti. 444 e seguenti c.p.p.. su concorde richiesta delle parli

APPLICA

a B Al . in ordine ai reati a lui ascritti, ritenuta la continuazione tra detti reati e quelli di

cui alla sentenza n.487/2017 del G.l.P. preso il Tribunale di Pavia in data 20.06.2017, definitiva il 19.09.2017, nonché calcolata la diminuente per la scelta del rito, la pena complessiva per il reato continualo di anni 3 e mesi 8 di reclusione.

DICHIARA

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e lo

CONDANNA

al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Pavia, 18.09.2018

N. 6188/17 R.G.TRIB.

Sentenza n. 1486 del 6 febbraio 2019

N. 16384/16 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 6 febbraio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

nato a Milano il .1972, elettivamente domiciliato

Difeso di fiducia dall'aw. J , del Foro di

- Con l'intervento della **parte civile,** Si Mi ***-Assente.***
  Assistita dall'aw. del Foro di
  Presente.

ex artt. 81 cpv. e 572 61 comma 1 n. 11 quinquies c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattava la coniuge M« S" ' e i figli minori L G e B G: costrìngendo gli stessi a vivere in un stato di soggezione e umiliazione, precisaiucnue,

- ingiuriava M 5: con epiteli quali "matta ", 'stupida" e altro;
- in occasione di un litigio, intimoriva M S buttando giù la porta del bagno dove la donna si era rifugiata e urlando contro la stessa;
- in occasione di un litigio, cagionava lesioni personali ci M S (precisamente una frattura del mignolo del piede fatto avvenuto nel 2003);
- umiliava M Si ignorando ogni necessità della stessa (in un 'occasione non arrestando la marcia dell'auto su cui viaggiava e costringendo la donna ci urinarsi addosso);
- soggiogava Mi S non fornendole le chiavi di casa, controllandone gli account dei social network e negando ogni disponibilità economica per affrontare qualunque tipo di spesa anche medica;
- umiliava M Si costringendola una sera a dormire fuori dal pianerottolo di casa;
- percuoteva e umiliava i figli minori;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni e in presenza di minori.
Commesso in Milano, accertato il 6.5.2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 1, c.p.p.

Il Difensore della parte civile ha chiesto la condanna dell'imputato rassegnando conclusioni scritte depositando nota spese *(cfr. verbale udienza odierna).*

Il Difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione con ampia formula liberatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, datato 18 maggio 2017, O
A P P è stato ritualmente convocato davanti al
Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione di maltrattamenti ai danni della moglie, S M e dei tre figli minori, I , Gì e B: .0 così come riportata in epigrafe.

prestato il consenso alla conservazione dell'attività istruttoria
svolta davanti
ad altro Giudicante, e si è proseguito il dibattimento, consistito nell'audizione della persona offesa, S M dei testi dell'accusa -
Nella prima udienza svolta davanti al Giudice scrivente il 16 maggio u.s., a seguito della ri- assegnazione del presente procedimento, le parti hanno

G - della parte civile - G 2
Mi C; Fi , S S - e della
Si _ M , FI I CI D
B in qualità di consulente tecnico della difesa, e nell'ultima
udienza
D P In più, è stata esaminata la dr.ssa A istruttoria del 5 dicembre 2018 si è svolto l'esame dell'imputato.

Le ulteriori testimonianze sono state escluse, sulla base delle ordinanze in atti che si intendono qui integralmente richiamate, ovvero successivamente revocate, su concorde rinuncia delle parti.
Vi sono state poi le acquisizioni documentali, altrettanto consensuali, di cui si darà conto nel prosieguo della motivazione.
In data odierna, dopo aver ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere le risultanze dell'istruttoria.
Per esigenze di chiarezza espositiva, la motivazione è stata suddivisa in paragrafi.

- **Le prove dichiarative acquisite nel corso del dibattimento.**

Partendo dall'analisi delle ***prove dichiarative*** raccolte, rileva anzitutto il racconto della persona offesa S M- , reso all'udienza del 22 gennaio 2017. La teste ha riferito di aver sposato A O nel 2001, e di aver avuto da lui tre figli: I nato nel 2004, G nato nel 2006, e Bi nata nel 2010. Agli inizi del matrimonio, la M risiedeva a L avrebbe dovuto intraprendere lì un dottorato, ma
dopo aver concluso il master che stava frequentando è rientrata definitivamente, in quanto il loro desiderio era quello di mettere su famiglia.
In Italia, la coppia ha vissuto sempre a Milano, dapprima in un appartamento di proprietà della famiglia M in via e poi
altrove in affitto per esigenze di spazio. Tutto ciò fino al suo trasferimento con i tre bambini a nel 2014, quando già i rapporti con il marito
si erano piuttosto deteriorati.
A suo dire, fin dagli inizi del matrimonio il rapporto di coppia è stato contrassegnato da forte conflittualità, acuitasi gradualmente dopo la nascita dei figli. A titolo esemplificativo, la teste ha rammentato che nell'estate del 2003, prima della nascita del primogenito L *"c'è stata una discussione, come al solito abbastanza violenta, mio marito mi insultava molto spesso, e queste discussioni di solito nascevano probabilmente per motivi che possono essere normali, legati a qualsiasi coppia, quindi non voglio discutere di questo, ma quello che poi succedeva era che mi veniva detto che sono una povera pazza e che dovevo smettere,.. Spesso quindi finiva che mi rifugiassi in bagno per sottrarmi agli insulti, perché raramente rispondevo a questi insulti, e spesso questa cosa poteva durare per molto tempo, cioè io potevo piangere molto tempo e lui poteva continuare per molto tempo a urlarmi addosso. Queste stesse urla hanno suscitato l'interesse dei vicini che si sono messi a urlare dalla strada che avrebbero chiamato i Carabinieri. A quel punto lui mi ha detto di stare zitta, e a quel punto io sono scappata in bagno ed entrando in bagno mi sono rotta il dito del piede prendendo lo spigolo"*[1].
Più in generale, in merito alla gestione della vita familiare, ha fatto presente che, avendo scelto di non lavorare per accudire i figli, ella non ha mai avuto a disposizione denaro proprio, o comunque un autonomo potere di spesa, dovendo sempre richiedere al marito di ricaricare la carta pre-pagata emessa sul suo conto corrente. Sul punto ha aggiunto che, sovente, gli scontri con il marito riguardavano proprio le spese per le esigenze della famiglia: *che*

alzava la voce, che mi diceva che sono matta, e quindi alla fine che io non capisco niente, che appunto perché non lavoro, oppure perché è più semplice così, oppure perché non abbiamo più soldi di così, non cambierebbe niente se anche tu avessi una carta di credito piuttosto che non cambierebbe anche... non te ne posso dare più così. E' chiaro che la mia difficoltà era non potere avere mai nessuna capacità decisionale di amministrazione di spesa, che lui invece aveva. Con anche delle incongruenze. Quello che magari poi succedeva è che io gli provassi a denunciare per iscritto le mie opinioni, ma era anche molto difficile perché è vero che mi ero affidata molto a lui, è vero che avevo avuto un figlio dietro l'altro, è vero che avevamo una divisione dei ruoli che all'epoca... ma forse io ancora adesso non la reputo sbagliata, che era che io mi occupassi dei bambini e della casa, e che lui lavorasse, e quindi anche se di per sé non sono d'accordo con l'idea che uno debba ricevere la paghetta in contanti come un bambino, non so come dire, non l'avrei mai contestato più di come già facessi a. parole dicendogli ma ti sembra normale, ti sembra giusto, ti sembra corretto

Ancora, ha narrato di quando, essendo in attesa del primo figlio, durante un viaggio in macchina aveva ripetutamente chiesto al marito di fermarsi per poter urinare, ma questi l'aveva ignorata costringendola a urinarsi addosso *("si è, dice lui, dimenticato":* p. 13 del verbale di trascrizione).

Dopo la prima gravidanza la relazione è ulteriormente peggiorata, in quanto O ton partecipava alla cura della casa e della prole e lei doveva gestire tutto da sola[2].

In più, la sua sofferenza era alimentata dal fatto di non avere a disposizione denaro per spese personali ovvero per uscire talvolta la sera con le amiche ("/e *mie amiche sapevano che spesso non avevo i soldi neppure per un caffè").* A questo proposito, la teste ha rammentato di aver avuto problemi ai denti, a causa delle prime due gravidanze e dei periodi di allattamento che le avevano verosimilmente provocato fragilità e complicazioni. Cionondimeno, 0 le aveva detto che non poteva permettersi alcuna cura dentistica e anche quando un amico comune, L F in occasione del Natale, le aveva regalato un buono dal dentista, una UUH era riuscita a recarsi dallo specialista perché il marito non era arrivato per tempo a tenere i bambini.

Il marito deteneva inoltre tutte le password di accesso ai social network della moglie, oltre al mazzo completo delle chiavi dell'appartamento di via

ove la famiglia ha vissuto fino al trasferimento a nel 2014: rispetto a quest'ultima circostanza, la vittima ha spiegato che - a detta dell'imputato - la chiave di una delle due serrature della porta di casa non era duplicabile, perciò era presente in unico esemplare nel suo mazzo. Sebbene durante la giornata la serratura in questione non venisse abitualmente chiusa, una volta le era capitato di rimanere fuori di casa, perché non aveva le chiavi e il marito non l'avrebbe sentita bussare al rientro.

Da ultimo, ha raccontato di un episodio occorso in [1] , mentre si trovava lì in vacanza con i tre figli molto piccoli (B aveva appena 6 mesi): "è *che poi ha fatto molto freddo, nel senso che la temperatura è scesa sotto i dieci gradi e noi avevamo una tenda estiva economica della Decathlon, il che significa per i non addetti ai lavori che ci sono le prese d'aria che non si possono chiudere, e che l'aria entra nella tenda, erano delle reti. Avevamo dei socchi a pelo estivi, ed io ho chiesto a mio marito se potevamo andare per quella notte in albergo. Lui ha detto di sì, ma quando siamo arrivati in albergo comunque ci voleva un attraversamento di almeno venti minuti sul mare con me e i bambini dalla tenda per arrivare alla struttura alberghiera, all'interno dello stesso resort, al freddo, c'era la bora la notte, c'erano nove gradi, non avevamo vestiti particolarmente pesanti, eravamo partiti per l'estate in tenda, quando sono arrivata lì mi hanno detto che non era arrivato il pagamento. Io ho provato a chiamarlo ma lui non ha più risposto al telefono e quindi io ho ripreso i bambini e sono tornata in tenda. Per dire che non è una mia percezione alterata o squilibrata della realtà i vicini di tenda, o i vicini di camper, c'hanno portato delle coperte, c'hanno portato da bere caldo. Io avevo solo un piccolo fornello. Era di lunedì, lui è arrivato il venerdì a prenderci. Lui ha poi definito questa vacanza anche di fronte alla psichiatra infantile che so che è già citata, E :on la quale abbiamo tentato un ultimo tentativo, non so, di recupero del rapporto, lui ha definito quella vacanza borghese perché i bambini erano rimasti al mare per un mese. Mi ricordo che la mia risposta fu noi abbiamo preso i pidocchi e la candida, i vermi, in un campeggio, comunque in un campeggio dove io dovevo portare i bambini al bagno pubblico e tornare indietro con una lattante, in cui abbiamo dormito in tenda a nove gradi con una lattante "* (cfr. pag. 20).

Nella seconda parte della sua deposizione, la parte lesa ha spiegato che la sua scelta di trasferirsi *a.* con i bambini nel 2014 è stata dettata

sia da esigenze pratiche di impostare una vita in un centro più piccolo e vivibile, con costi più abbordabili, sia dalla necessità di allontanarsi dal marito, con il pretesto di utilizzare una casa messa a disposizione gratuitamente dal Pamica di famiglia C F Tuttavia, quando dopo l'estate di quell'anno la Fi comunicò loro di aver bisogno della casa, la M ha deciso di cercarsi una nuova abitazione in affitto, e un lavoro per sé, nella prospettiva di non tornare a Milano, per via della situazione familiare e del fatto che, a suo avviso, i bambini sarebbero stati meglio in quel paesino di montagna.
In merito al periodo vissuto a ì affermato che il marito era solito lasciar loro i soldi nel fine-settimana, quando veniva a trovarli da Milano. E tuttavia, anche in quella fase, non sono mancati scontri inerenti la gestione - *rectius* la carenza di denaro- come quando, a natale del 2014, in occasione della visita del fratello della M S< era nata la proposta di andare a mangiare fuori tutti insieme e O si era molto arrabbiato dicendo che non vi erano soldi per pagare il pranzo per tutti.

Con riguardo alla relazione fra il padre e i tre figli, nell'epoca in cui la coppia si era ormai separata, ha così dichiarato: *"quando ha cominciato a*

vederli da solo, perché tutti i primi mesi a i veniva a casa e stavamo tutti insieme. E' successo sì, è successo che loro sempre riferissero che lui non gli dava da mangiare, sempre. O che ci metteva talmente tanto a preparare da mangiare che sempre B, non riusciva, era più piccola, aveva quattro anni, si addormentava prima la sera e quindi non riuscisse a mangiare. Un evento in particolare è stato quando lui li ha portati a Milano, è venuto a prenderli a . ? li ha portati a Milano, questo era la Pasqua, il 27 marzo del 2016, lui è venuto a prenderli, avevano una pausa di tre quarti d'ora a . rima di tornare giù. Tornando indietro, come sempre lui sarebbe dovuto a prenderli, e poi o non veniva, o cambiava orario, o ritardava, o addirittura non veniva affatto. Aveva minacciato una volta di venire col camper e piazzarsi nel giardino di casa, e poi non l'ha fatto. Anche quella volta aveva detto che sarebbe arrivato, poi non sarebbe arrivato, alla fine la sera del giorno prima ha confermato che sarebbe arrivato. Se posso i bambini piangevano quando dicevo questa cosa qua. Ci sono i miei amici che mi hanno aiutato coi bambini in quei giorni a 1 che si ricordano B che piange disperatamente,

vomita quasi quando si dice, per ore. Il mattino dopo sarebbe dovuto arrivare alle nove, io lavoravo fino alle quattro del mattino e mi sono svegliata alle sette per preparare i bambini, che lui arrivasse, c'era il cambio dell'ora legale, adesso io non so se mio marito tra i WhatsApp che ha tenuto ci sono anche qui lo scambio di questa conversazione, quindi lui ha sostenuto che c'era stato il cambio dell'ora legale e quindi arrivava dopo. E' arrivato verso le undici o le dodici, gli ho suggerito di prendere da mangiare per i bambini, perché poi ci sarebbe stato il viaggio fino a Milano. L'accordo era che lui arrivasse a Milano e tenesse i bambini e rimanesse con loro. Ma non avendo più lui ipoteticamente un posto dove dormire e dove vivere li portasse a dormire dai miei genitori e quindi li riprendesse il mattino dopo. Per passare il -week-end diciamo che gli spettava coi bambini l'accordo era che siccome lui dichiarava di non avere una casa i bambini avrebbero dormito a casa dei miei genitori. Sono partiti ma, questo riferitomi dalla moglie di mio padre la sera, riferito dai bambini, lui non aveva da mangiare quando sono partiti, non ha trovato da mangiare, non è riuscito a comprare da mangiare neanche a C Fatto sta che insomma i bambini hanno saltato il pranzo, i bambini si sono lamentati dicendo che avevano fame, quindi lui c 'ha litigato, e infatti dopo tre ore e mezza, quattro, appena sono arrivati a Milano, lui posso rimanere con i bambini tutto il pomeriggio, doveva portarli dai mìei solo la sera, mi ha chiamato arrabbiato dicendo di nuovo... ero in compagnia di amici e a questa telefonata hanno assistito persone, arrabbiatissimo dicendo che i miei genitori non rispondevano al telefono e che lui non sapeva come mollare i bambini. Mio padre è sordo, obiettivamente è vero che non risponde al telefono. Gli ho detto che però i miei genitori non aspettavano i bambini a quell'ora, i miei genitori hanno anche una certa età, fanno anche fatica a fare cambi di programma, erano pronti per la cena, non per le quattro, lui mi ha risposto che li voleva portare subito. Alla fine sono riuscita a parlare con i miei genitori, li ho avvisati, sono andati. E poi verso le cinque mia madre mi ha chiamato, la moglie di mio padre che io chiamo mamma mi ha chiamato, dicendomi "ho dovuto dargli da mangiare, guarda che ti avverto i bambini non avevano pranzato". E sempre in quell'occasione i bambini anche con i nonni hanno detto che poi non volevano più vederlo" (v. pag. 25-27).

I figli poi avrebbero anche riferito alla madre di quando, in occasione del Natale 2016 trascorso da soli con il padre, era capitato che lui prendesse a

spintoni il figlio maggiore, L >, e in un'occasione spingesse anche Bi ;giù dalla sedia.

In generale, parlando della relazione fra il padre e i figli, ha fatto presente come loro "z *bambini non gli avrebbero mai chiesto un aiuto su nulla, che sia sui compiti di matematica che sia dammi un bicchiere d'acqua per favore. Perché sapevano già che non sarebbe stata esaudita la loro necessità, e che anzi poi sarebbero stati insultati per avere chiesto. La dinamica è abbastanza sempre un po' la stessa, se uno ha una richiesta viene ignorata, e poi se persiste, o insiste, o recrimina, viene insultato. In modi diversi perché, ripeto, in realtà i bambini sono molto diversi fra di loro. L ' veniva insultato molto di più, svalutato molto di più. (..) Stupido, sei matto, sei uno sfigato. G. veniva malmenato di più, ma perché Gì' a un carattere diverso, è uno che si impone anche molto di più, che tiene più testa, che si arrabbia molto di più, e quindi suscitava molto di più... Cioè L ? uno che alla fine, forse anche come faccio io, si sottrae molto, subisce un insulto e si sposta. G. no. Non lo so, Eunico gioco che lui ha sempre fatto con loro su insistenza dei bambini al limite era giocare a scacchi, era una cosa che io tra l'altro incitavo molto, io per molto tempo ho insistito con i bambini che dovessero giocare col papà, che dovessero fare delle cose col papà, e questo gioco degli scacchi sembrava un po' l'unica cosa, ma obiettivamente era spesso... tanto veniva rimandato, non ci giochiamo finché non fai questo, finché non fai quello, quando finalmente loro avevano esaudito tutte le prove che avrebbero dovuto superare per giocare a scacchi, lo scopo suo era finire più in fretta possibile e possibilmente umiliandoli. E L subiva l'umiliazione, Gì no. E quindi spessissimo poi finiva in una litigata anche fisica. Con B. secondo me aveva meno rapporti e basta, finché ero in casa io, un po' che era più piccola, un po' che era femmina, non giocava a scacchi".*

Infine, ha concluso raccontando che anche la decisione di cambiare le chiavi d'accesso ai social network e quella di aprire un conto corrente personale era stata suggerita a lei dal figlio maggiore, una volta che si era separata dal marito.

Nell'udienza del 16 maggio 2018, V assistente sociale presso il comune di M ha riferito che nel marzo 2016 S M< si era rivolta al consultorio familiare in cui lei è a tutt'oggi m servizio, denunciando una condizione di maltrattamenti, fisici e psicologici, nei riguardi suoi e dei suoi figli, da parte del marito, A OI , Dopo tre incontri, la teste ha personalmente segnalato i

fatti alla Procura della Repubblica, avendo anche appreso che la donna si era già rivolta al centro anti - violenza presso la clinica di Milano, prima del
trasferimento nel comune di
Stando alle indicazioni ricevute dalla vittima, la propria sofferenza era iniziata già ben prima della nascita del primo figlio, in quanto suo marito esercitava un controllo invasivo sulla sua vita, impedendole di disporre delle chiavi di casa e monitorando tutti i suoi contatti telefonici e via web. Però lei stessa ne avrebbe assunto contezza solo gradualmente e in epoca più recente, a seguito del percorso psicologico intrapreso presso il centro anti - violenza della clinica :
Prima di inviare la segnalazione, infatti, la teste ha detto di essersi confrontata con L M l'assistente che aveva in cura S M a Milano presso il soccorso anti-violenza di Milano.
Dopo dì lei, F G riportandosi alla relazione in atti, ha narrato di aver preso , in qualità di assistente sociale del consultorio di il nucleo familiare O - M fra la metà del 2016 e la metà del 2017, e ha spiegato come siano stati organizzati gli incontri protetti fra il padre e ciascuno dei tre figli, a turnazione, con cadenza settimanale, monitorati direttamente da un'educatrice la quale poi analizzava con lei i risultati, emergenti anche da un confronto diretto con ciascuno dei minori al termine di ogni incontro, della durata di 15 minuti. Infine, ha confermato che ai bambini è stato fornito un sostegno psicologico, su sollecitazione della madre.

All'udienza del 19 settembre 2018 sono stati escussi i testimoni delia parte civile.
G Z anch'ella firmataria di parte della documentazione
tecnica acquisita, ha riferito in ordine agli incontri avuti con L
G e B O rinviando peraltro integralmente a quanto già scritto di suo pugno negli elaborati in atti. Nello specifico, ha dichiarato di aver avuto in carico i bambini dalla metà del 2016, circa, e fino al loro trasferimento a . insieme alla madre. Ha evidenziato l'intelligenza e la versatilità di tutti e tre i bambini, sottolineando come fosse effettivamente emerso un vissuto traumatico all'interno della famiglia, seppur con toni e modalità differenti, in ciascuno di loro. In particolare, il più grande, Li , risultava avere più di tutti interiorizzato e sofferto l'elevata conflittualità dei rapporti fra i genitori, anche se persino la più piccola, Bi aveva rammentato più volte di

un'occasione in cui la mamma era rimasta stesa a terra a piangere per via di una lite avuta con il papà. I bambini mostravano sistematicamente un atteggiamento di protezione verso la madre, quale principale punto di riferimento per le loro vite.
psicologa e psico-terapeuta presso il centro di soccorso anti - violenza domestica dell'ospedale ha dichiarato di aver avuto fra i suoi pazienti Si M partire dal mese di aprile 2015, e di averla incontrata ogni 15 giorni, precisando che la terapia è a tutt'oggi in corso. In sintesi, ha descritto un condizione psicologica di notevole fragilità della persona offesa alla quale, a suo dire, il percorso psicologico intrapreso con lei è servito *in primis* a *"dare un nome alle cose",* ossia a comprendere e metabolizzare con maggiore lucidità la propria condizione personale e familiare.
Per vero, stando alla sua ricostruzione, a seguito della separazione geografica dal marito, avvenuta con il trasferimento a nel 2014, la vittima avrebbe iniziato un processo di progressiva presa di coscienza circa il deterioramento del rapporto con O il quale era stato per lungo tempo un punto di riferimento esclusivo nella sua difficile esistenza. La donna, infatti, aveva riferito di un'infanzia e un'adolescenza molto difficili, segnate dal rapporto estremamente conflittuale con la madre, descritta come persona dura e maltrattante, abituata a sminuirla dandole della *"pazza",* soprattutto dopo che lei aveva iniziato a soffrire di epilessia: tant'è vero che a soli 18 anni S aveva asciato definitivamente la casa familiare.
Riepilogando il contenuto dei colloqui terapeutici, la teste ha fatto presente di aver saputo che, soprattutto dopo la prima gravidanza, vi erano stati diversi episodi sintomatici di un atteggiamento giudicato "maltrattante" da parte dell'imputato verso la moglie. A titolo esemplificativo, le era stato riferito come ella non detenesse le chiavi di casa, così come del fatto che il marito fosse a conoscenza delle sue *password* di accesso a internet, e che lei dipendesse completamente da lui sul piano economico, avendo lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli.
Ancora, sotto questo aspetto, la teste M ha messo a fuoco alcuni episodi, da lei reputati sintomatici della condizione di donna maltrattata: ad esempio, in un caso, S le aveva narrato di essere stata costretta ad urinarsi addosso perché era incinta e il marito non aveva accolto le sue insistenti richieste di sosta durante un tragitto in auto; ovvero - in altro contesto - le aveva detto di essere rimasta da sola con i tre bambini, all'epoca molto piccoli,

alfintemo di un campeggio in ì patire il freddo perché il marito non le aveva inviato i soldi per pernottare in albergo, nonostante lei glielo avesse chiesto espressamente al telefono poiché il clima era diventato molto più freddo.
Anche a proposito delle sue esigenze di cura e salute, la M le aveva riferito di aver subito gravi problemi ai denti per via del fatto che il marito le avesse impedito di curarsi, sostenendo che mancassero i soldi. Era anche successo che un amico comune le regalasse per Natale una visita da uno specialista, ma lei non era riuscita a seguire neppure la terapia perché l'imputato non le aveva tenuto i figli per il tempo necessario ad andare dal dentista.
La psicologa è così giunta a diagnosticare nella vittima un disturbo post - traumatico da stress cronicizzato, per via dell'ampio lasso temprale entro il quale la patologia si era cristallizzata.
A proposito del rapporto padre - figli, la M poi, ha affermato quanto segue. "fez *ha sempre detto che lui non si occupava dei figli, nel senso dell'accudimento primario quando erano piccoli, ma Si comunque è molto brava nel suo ruolo di madre, quindi non era questo il punto, ma neanche crescendo, che lui stava sempre praticamente davanti alla televisione, davanti ai videogiochi, davanti al computer a fare le sue cose e i figli erano proprio un fattore di disturbo rispetto a quello che lui voleva fare. Che li colpevolizzava, cioè faceva un po ' la stessa cosa che faceva con lei, nel senso che se succedeva qualcosa era perché loro non si comportavano bene, perché non erano adeguati, perché non erano all'altezza. Quindi non li proteggeva dagli eventi esterni ma, anzi, li accusava. Mi ha raccontato che, in diverse occasioni, ha anche alzato le mani con i ragazzi. L'evento che poi ha fatto scaturire il procedimento penale è stato che, nelle vacanze di Natale del 2015, 2016, i bambini, per la prima volta da quando si erano un po separati, hanno fatto un periodo un po più lungo con il padre, quattro o cinque giorni, e al ritorno dopo qualche giorno hanno iniziato a dire che non volevano più andare, erano agitati, eccetera, che avevano mangiato poco, ma poi B la raccontato che il padre, mentre lei era a tavola, l'aveva schiaffeggiata, spintonata, era caduta dalla sedia e quindi da quel punto i ragazzi non hanno più voluto... avevano molta paura. Ma già prima avevano paura del padre. Si dal canto suo, ha sempre cercato un po' di difendere la figura paterna, per l'importanza che ha la figura paterna, dicendo "non facciamoli arrabbiare, proviamo a stare un po' più tranquilli" eccetera eccetera, ma poi a quel punto i ragazzi hanno proprio*

detto che basta, che volevano essere protetti e lei ha capito che bisognava fare un 'azione un po ' più incisiva di quelle fatte fino a quel momento"[3]. Da ultimo, ha fatto presente di non essere riuscita a mettersi in contatto con i servizi sociali di che hanno in carico attualmente il nucleo familiare, per proseguire Fattività di coordinamento già intrapresa con quelli della precedentemente competenti sulla base dell'ubicazione spaziale del nucleo familiare.

MM psicologo che ha avuto in cura S M dal 1997 e fino alle nozze con A O avvenute nel 2001, sebbene in maniera non costante e con alcune interruzioni, dovute anche ai periodi di permanenza all'estero della paziente, per ragioni di lavoro - ha rammentato di averla poi incontrata di nuovo una sola volta, nel 2016, casualmente, quando ella era già seguita dal SVD della *"Mi ha raccontato quello che era accaduto nel rapporto matrimoniale. Cioè un rapporto matrimoniale per lei cominciato con un'affettività reciproca, e anche con un sostegno reciproco, rapidamente evoluto, per lei, in una condizione di non ascolto, di non riconoscimento, financo di maltrattamenti. Non di natura fisica ma di natura psicologica. E quindi mi sottolineava che la problematica di cui avevamo parlato, cioè il mancato riconoscimento da parte di una figura di fondamentale importanza, era fonte di un malessere costante e continuo. Io ricordo che, in quella circostanza, mi si riaprirono i dubbi che avevo avuto nel momento della chiusura della relazione, cioè sul grado di autonomia della signora, sulla sua possibilità per la propria struttura di personalità di instaurare, generalmente, delle dipendenze con persone significative da cui si aspettava riconoscimento, quindi mi chiesi e le chiesi per quale motivo non si fosse fatta risentire, dato anche il mio invito allora di lasciare la porta aperta. Mi ricordo che mi stupì un po ' la sua risposta, che mi disse: "Mio marito era la mia religione, c 'è voluto del tempo per convincermi che, forse, non tutti i torti di quello che accadeva erano miei". Motivo che Vaveva poi spinta a richiedere l'aiuto dei Servizi Sociali"*[4]. A proposito della personalità della vittima, anche per come manifestatasi in quel frangente, il teste ha puntualizzato così: *"Si, faceva molta fatica ma una fatica non concettuale, perché è sempre stato un po ' questo il problema, cioè una donna di vigorosa intelligenza, quindi capace anche di capire un po' le dinamiche complesse delle diverse interazioni, ma emotivamente molto fragile, molto sguarnita. Quindi c'era la*

consapevolezza, per lei, di tutto ciò che era accaduto ma quasi la difficoltà a comprenderlo, proprio nel senso etimologico del termine, di prenderlo con se, di accettarlo. E' come una sorta di stupore (...) si sentiva sempre sottoposta ad una sorta di giudizio: come gestiva i bambini, come gestiva la casa, come amministrava l'economia familiare, per dire della signora, con le poche risorse rese disponibili e, come dire, facilmente veniva sottolineato più l'aspetto mancante, l'aspetto deficitario di questo, che non il fatto... "[5].

In conclusione, lo psicologo ha precisato che nel contesto di quel colloquio occasionale, la M gli avrebbe parlato di comportamenti *"bruschi"* imputato verso i figli, e più in generale un suo atteggiamento di distanza e isolamento rispetto a loro.

C; F amica di vecchia data della famiglia, ha affermato di aver sempre frequentato con sistematicità la casa del signor 0 , assistendo più volte a delle liti fra i coniugi, per lo più connesse a ragioni economiche. Ad esempio, ha ricordato come spesso l'imputato rientrasse in casa senza portare i generi alimentari - come latte o biscotti ™ che la moglie gli aveva richiesto di comprare perché esauriti, ovvero come S in alcune occasioni gli chiedesse più soldi per fare la spesa. In un caso, addirittura, ha assistito ad una chiamata della donna che avvisava il marito di non aver potuto pagare la spesa perché il credito della carta risultava esaurito.

In merito alla relazione fra l'imputato e i bambini, la F ha dichiarato quanto segue: *"Non l'ho mai visto, tendenzialmente, molto di aiuto in casa nei confronti dei bambini. Non l'ho mai visto molto presente e attivo al momento della gestione quotidiana dei bambini. Tendenzialmente gli episodi di violenza ha cui ho assistito sono stati principalmente due: uno in cui il signor O li ha buttati giù dal divano, perché stava giocando con il cellulare e i bambini sono arrivati un po' troppo irruenti a sedersi di fianco a lui per vedere quello che stava facendo; invece in un'altra occasione gli aveva tirato della specie di sberle sulla testa, fuori, ma senza un'apparente ragione. Per quanto riguarda, invece, violenze di tipo verbale, quelle più volte, dando ai bambini dei cretini o degli stupidi perché non erano stati in grado di fare qualche cosa o non si erano comportati in maniera adeguata"*[0]. Da ultimo, ha parlato di alcuni degli episodi riportati dalla vittima nella sua deposizione: era, infatti, personalmente venuta a

conoscenza, da parte dell'amica, sia del fatto che ella non detenesse le chiavi di casa, sia dell'episodio in cui, per questo motivo, ella era rimasta chiusa fuori di casa; in più, aveva saputo dell'intervento ai denti pagato a S da un amico comune per Natale, nonché del fatto che elle non ne avesse poi in concreto beneficiato, perché non era riuscita ad affidare i bambini al marito al fine di recarsi dal dentista.
Sj S altra amica di famiglia in quanto madre di un compagno di rugby del primogenito della coppia, L , in ordine ai suoi rapporti con i protagonisti della storia nell'anno 2013, ossia fino a prima che si trasferissero ai ha asserito di non aver mai interagito direttamente con A O . descrivendolo - nei limiti della propria esperienza diretta - come un papà assente per il figlio, del quale non veniva mai a. vedere allenamenti o partite. Ha poi precisato di aver ricevuto per lo più dai suoi figli alcune confidenze, circa i discorsi fatti con I e i suoi fratelli: *"Diciamo che sono state fatte più delle confidenze post, riportate dai miei figli più che da S Poi con S il rapporto, adesso ci sentiamo, è una mia amica, quindi dopo S mi na detto che lei aveva avuto molte difficoltà dopo con i ragazzi, all'inizio a cercar di mantenere il rapporto tra i ragazzi e A. che A, non rispondeva ai messaggi, non mandava i messaggi, non manteneva i contatti, però questo quando erano già a Quindi sono più dopo, nel senso anche loro, siamo andati a , loro hanno detto, ripeto, riportato dai ragazzi ai miei figli e i miei figli a me, che loro non volevano vedere il padre, che il padre, quando tornavano a Milano, era sempre arrabbiato, era sempre scontroso, non aveva mai tempo, però* relata refero"[6][7].
Per quanto concerne le testimonianze offerte dalla difesa dell'imputato, **F** _T e S Mi fratello della parte lesa, hanno raccontato di aver preso parte con una certa sistematicità alle serate del lunedì presso l'appartamento di a Milano, cosiddette *"Oi 's*
si trattava, in sostanza, di un appuntamento fisso per il ritrovo di questo gruppo di amici per cena e per trascorrere del tempo insieme. In tali occasioni non hanno assistito a episodi di violenza dell'imputato verso la moglie o i figli, né fisica né verbale. I bambini, peraltro, andavano a letto all'inizio della serata, generalmente.
La teste 1 però, ha detto di aver ricevuto le confidenze di S circa i problemi con il marito, per lo più dovuti alle loro difficoltà economiche, tali per cui
In diverse occasioni alcuni amici, come L

Fr hanno elargito dei prestiti alla famiglia. Nel contesto di tali confessioni, la donna spesso piangeva e mostrava una grande sofferenza.
Viceversa, Si 1M non ha mai direttamente appreso delle problematiche m questione dalla sorella, pur frequentando anche quotidianamente la sua casa, specialmente negli anni 2008/2011, in quanto aveva l'ufficio lì vicino e sovente andava a pranzo da S dai bambini. Ad ogni modo, dopo il trasferimento a nel 2014, la frequentazione è cessata e i contatti con la famiglia di O si sono inevitabilmente diradati.
F C Di, invece, si è limitata a chiarire di aver ospitato in casa propria L e Gì in quanto amici e compagni dei suoi figli alla scuola elementare, e in un'occasione anche il padre A 3 per trascorrere insieme le festività di Capodanno. Tuttavia, in quell'epoca, la coppia era già separata e dunque la M non era presente. Anche in precedenza, comunque, trattandosi di una frequentazione essenzialmente connessa all'amicizia fra i bambini, la teste ha fatto presente di non aver avuto conoscenza diretta circa le dinamiche familiari e matrimoniali. ... .
CI B neuro-psichiatra infantile, ha riportato di aver conosciuto i protagonisti dell'odiema vicenda nel 2012, in quanto si erano rivolti a lei per analizzare la situazione del figlio maggiore L .sul quale pendeva un sospetto di dislessia. Il percorso terapeutico intrapreso nell'inverno del 2012 è stato interrotto nell'estate del 2013, perché la signora M non si è più presentata agli incontri, mentre il marito aveva manifestato l'intenzione di continuare. Per vero, dalla cura del bambino era emersa una situazione di forte conflittualità fra i genitori, dovuta - a suo avviso - a una reciproca incapacità di gestione delle emozioni. In questo contesto le erano stati riferiti anche alcuni accadimenti sintomatici, come quello della pipì che la diceva di non essere riuscita a trattenere per via dell'indifferenza del marito; in proposito, però, O aveva spiegato diversamente la faccenda, dicendo che non si era fermato con la sua auto perché non ne aveva avuto la possibilità.
Peraltro, poco prima di abbandonare gli incontri, la donna le aveva comunicato di essi, essersi rivolta al centro anti - violenza della clinica

Fra gli assistenti sociali che hanno, nel corso del tempo, preso in carico le persone della famiglia, la dottoressa M; D P sentita pure fra le

testimonianze a discarico, si è riportata integralmente alla propria relazione, acquisita in atti, di cui pure si dirà a breve.
Per quanto concerne la dichiarazione della consulente tecnica della difesa, dottoressa B la cui relazione è pure confluita nel fascicolo per il dibattimento, si è concentrata soprattutto sui rischi di contaminazione del vissuto fra i minori e la madre quale punto di riferimento esclusivo per la vita dei tre figli a partire dal 2014, e soprattutto dopo la definitiva separazione dei coniugi. In particolare, dalla disamina della documentazione prodotta dai servizi sociali, la consulente ha potuto rilevare una sorta di parallelismo fra l'evoluzione della vicenda umana padre /madre e il *timing* dei comportamenti e delle reazioni dei bambini, evidenziando appunto *"rischi di triangolazione"* fra i fratelli e sottolineando la necessità di contestualizzare nell'ambito del percorso terapeutico intrapreso dalla M il contenuto delle sue dichiarazioni.
Infine, su consenso delle parti, il Tribunale ha acquisito le sommarie informazioni testimoniali rese da **L F** in sede di investigazioni difensive, il 10 novembre 2016. Il teste ha dichiarato di essere amico di vecchia data della coppia O - M e di aver vissuto diversi momenti della loro vita familiare, almeno fin tanto che non si è trasferito negli Marito e moglie avrebbero sovente vissuto dei contrasti prevalentemente legati alla gestione quotidiana della casa e dei figli, soprattutto perché S non lavorando, si doleva dell'assenza del marito, o comunque della sua scarsa collaborazione. Tuttavia, stando alle dichiarazioni del F. non vi sarebbero stati episodi di violenza, fisica o verbale, verso la moglie o verso i figli, da parte dell'imputato, quanto meno in sua presenza. L'atmosfera che si respirava nelle cene del lunedì sera fra amici in casa loro era, a suo dire, generalmente serena, e non traspariva paura da parte dei bambini verso la figura paterna.
Ha poi aggiunto di aver personalmente regalato all'amica S: un buono da spendere per la risoluzione dei suoi problemi dentistici, rammentando come però lei alla fine non fosse andata a curarsi, dicendogli che O non era rientrato in tempo per tenere i bambini. Ancora, ha precisato che, pur avendo entrambi le chiavi dell'abitazione di la serratura della porta blindata poteva essere aperta con un'unica chiave, non duplicabile, detenuta dall'imputato: ma, proprio per questo motivo, tale serratura rimaneva di fatto inutilizzata. Le tensioni familiari sarebbero state- a suo avviso - certamente aggravate dai problemi economici, atteso che

c’erano tre bambini da mantenere e un solo stipendio, quello di O spesso insufficiente a sopperire alle esigenze dell’intero nucleo: tant’è che

---

[1] V. pag. 6 e 7 del verbale di trascrizione.

[2] Così a pag. 24 ha narrato alcuni episodi risalenti a-quel periodo: “... *A passò la notte a urlarmi contro perché gli avevo chiesto se poteva scaldare luì il biberon di L< ’ lui non è andato, dopo un po’ ha detto che aveva pensato di rimanere a letto mentre il biberon si scaldava, gli ho fatto presente che non si sarebbe scaldato da solo, e lui mi ha risposto che volevo litigare, che sono una pazza squilibrata, e che voglio sempre litigare. E ha passato la notte intera, chiaramente non ha scaldato il biberon, ma anche mentre io scaldavo il biberon e poi allattavo L< ha continuato a dire che ero io che volevo litigare. E ’ successo subito dopo la nascita di G in cui non c’era posto in ospedale per me, quindi io ho firmato le dimissioni sia per me che per il bambino perché banalmente il bambino era stato accettato, quindi ricoverato, ed io no, e quindi non potevo vederlo, cioè non potevamo essere nello stesso reparto e non mi poteva essere dato, e quindi sono tornata* a casa poche ore dopo il parto in realtà, sono arrivata a casa che il letto non era neanche stato fatto, *mi è stato chiesto di farmelo da sola, e poi però siccome comunque in quelle prime notti si perdono vari liquidi, mi è stato detto che dovevo cambiarlo perché faceva schifo. Non so se questo è esaustivo ”*

[3] Cfr. pag. 22 del verbale di trascrizione, cit.

[4] Cfr. pag. 14 del verbale di trascrizione dell’udienza 19 settembre 2018.

[5] Cfr. pag. 15 del verbale, cit.

[6] Cosi a pag. 32 del verbale di trascrizione.

[7] Cfr. pag. 39 del verbale, cit.

lui stesso ha prestato denaro all'imputato in più occasioni, senza averne ancora ricevuto la restituzione.

All'udienza del 5 dicembre u.s., A_ O ha fermamente respinto ogni addebito, pur confermando, sotto il promo della veridicità storica, alcuni degli episodi descritti nel capo d'imputazione.
In primo luogo, quanto alla lite avvenuta nel 2003 con la moglie, ha detto di aver sfondato la porta del bagno perché la donna vi si era chiusa senza dare alcun cenno e lui temeva che potesse essere svenuta, anche per via degli psico-farmaci che assumeva per curare l'epilessia.
luogo, anche l'episodio delle urine non trattenute in auto dalla mentre era in gravidanza, sarebbe stato casuale e involontario, nel senso che lui era alla guida e non aveva avuto modo di fermarsi per tempo per consentirle di adempiere all'urgente bisogno fisiologico.
Così pure ha fatto presente di non averla affatto aggredita, come peraltro anche la vittima ha chiarito nella sua deposizione, nell'occasione in cui si era ferita al dito del piede sbattendolo casualmente durante una lite.
Addentrandosi ancora di più nella disamina degli eventi significativi narrati dalla persona offesa alla base dell'impianto accusatorio, *A.* O ha spiegato il proprio comportamento in occasione della vacanza della moglie e dei figli in come segue: *stato un episodio molto sfortunato, dove io ho provato a fare quello che potevo ma, francamente, pur con la sofferenza per S i bambini, che, si potrà immaginare, ero da solo a Milano, non potevo andare a prenderli però sapevo che erano in difficoltà. Erano in campeggio in* j *quella forse era la quinta settimana, tra l'altro S aveva già fatto al mare luglio eccetera eccetera, ma venne bora, un tempo molto freddo, credo che si scese a 10 gradi, una cosa di questo tipo, è un grosso campeggio organizzato che ha anche un'area alberghiera, S chiese di passare la notte in albergo. Il problema è che*
il resort chiese di saldare il conto intero, perché erano due strutture amministrative diverse, per cui non potevano spostarla, doveva fare il checkout e il check-in, il problema è che volevano un saldo lì e io, anche se avessi potuto fare un bonifico, cosa che probabilmente non potevo, volevo pagare con la carta ma, anche se fosse, non lo avrebbero visto per cui non andava bene. Ho provato, disperatamente, a sentire l'amministrazione, prima in ' poi alla holding in ia, per fare un pagamento con carta di credito che venisse accettato e non lo hanno accettato. Si ha dormito in tenda coi

bambini, con tante coperte. Sicuramente sgradevole, però diciamo che non è il clima che uno si aspetta la prima settimana di settembre, anche se non è estremo non era neanche una roba così attesa ” .

Ampliando il *focus* ai rapporti con la moglie, l’imputato ha confermato i loro frequenti contrasti sottolineandone soprattutto le ragioni economiche

8. V. pag. 10 del verbale di trascrizione.

alla base, nel senso che i soldi in casa non bastavano mai, in quanto il suo stipendio da solo non era sufficiente a sopperire alle esigenze di tutti, tanfi è che lui stesso - durante gli anni del matrimonio - ha contratto debiti per circa 100 mila euro ottenendo diversi prestiti[1]. La gestione della casa era comunque in mano alla Mi la quale sì aveva scelto di non lavorare per accudire i figli, ma non per questo - a suo dire -pativa una condizione di autentica "sudditanza" economica: *"Le scelte le faceva quasi totalmente S ? le dirò di più, arrivavamo ad aver finito i soldi praticamente tutti i mesi, per cui non c "erano neanche molti margini di scelta. Quando dico che le scelte le faceva S intendo dire che S andava al mercato e sceglieva se comprare i peperoni o le carote, ma non potevamo certo spendere soldi con discrezionalità (..) lo non stanziavo una somma, il budget settimanale era il massimale della carta diviso 4, questo intendo quando dico che non arriviamo a fine mese, voglio dire che il budget finisce tutti i mesi, quindi non c "è discrezionalità ".*

A proposito della detenzione delle chiavi dell'appartamento in cui abitavano e della gestione degli accessi ai *social network* da parte della moglie l'imputato ha dichiarato così: "*... è stata un polemica che è andata avanti negli ultimi due anni, ma che non ha nessun senso. S entrava e usciva di casa, di continuo tra l'altro, tutti i giorni per la gestione dei bambini e aveva le sue chiavi, quello che succedeva era che io avevo l'altra chiave, che non usavamo. Ma poteva rimanere a casa, potevo averla in tasca o poteva rimanere in casa"*[2]. *In* più, nel negare di aver mai esercitato alcun controllo sull'uso di internet da parte della M ha precisato: *"Quello che succedeva è che avevamo due pc a casa, c "era un pc di S che non veniva usato molto spesso, diciamo che lo usava quando lavorava, poi c'era un pc comune che stava in salotto, non avevamo la televisione, guardavamo i film sul computer, era il computer dove c'era la mia mail aperta e la mail di S aperta, quindi se uno vuole dire che siccome quella mail era lì potevo vedere, è vero per me ma è vero per lei con la mia mail. Quello che, se vogliamo fare un discorso più di dettaglio, non è mai successo è che io entrassi negli account di S per leggere i suoi contenuti. Se poi capitava che si sedeva S trovava la mia mail aperta, per me non era un problema né lo è mai stato per lei, questa cosa l'ho trovata proprio gratuita"*[3].

Da ultimo, ha ammesso che in occasione dei loro litigi, i due erano soliti insultarsi reciprocamente, ma questo non era quasi mai avvenuto davanti ai figli. Per tali difficoltà in ben due momenti della loro vita insieme, lui e S si sono sottoposti a una terapia di coppia: la più recente è stata quella condotta dalla dottoressa B tel 2012, successivamente interrotta perché la moglie non volle più recarsi agli incontri.

In merito al rapporto con i propri figli, O la riportato quanto segue: *"..ingiuriati e umiliati assolutamente no, lo trovo inaccettabile come pensiero. Sulle percosse, ovviamente, bisogna capire cosa si intende. Non li ho mai picchiati nell'uso consueto del termine, non è mai successo, a casa nostra, che ci fossero punizioni corporali del tipo "Hai fatto questa cosa, vieni nell'altra stanza che ti prendi uno scapaccione", non esiste questa cosa, quello che può essere successo in maniera rara, non frequente, per situazioni contingenti, se i due grandi stavano azzuffandosi o esagerando e non si era riusciti a tenere il controllo, poteva scappare uno scappellotto. Ma era la stra-eccezione, non credo che questo possa essere descritto come picchiare i propri figli"* (v. p. 10). Così, in merito all'episodio riferito dalla teste C .Fi in cui lui avrebbe cacciato giù i figli dal divano, ha specificato che *"...il divano era il centro della casa, su quel divano noi ci passavamo, quasi tutti i giorni, almeno un paio di ore. Il computer, di cui parlavamo prima, era accanto al divano, lo si usava stando seduti sul divano non a una scrivania, può essere capitato che una volta che stavo lavorando da casa magari i bambini stavano facendo particolarmente caos, qualcuno mi sia saltato addosso e che io lo abbia fatto scendere bruscamente dal divano. Questo è un episodio, a differenza degli atri che erano stati riportati, che non avevo mai sentito prima e che non ha una circostanza precisa, anzi, noi su quel divano abbiamo passato serate abbracciati a guardare i film"* (v. p.17).

Infine, con riguardo alla situazione successiva alla separazione dei coniugi, ossia a partire da quando il nucleo familiare è stato preso in carico dai servizi sociali, l'imputato ha aggiunto c ha asserito: *"l'ultima volta che ho avuto i bambini con me una notte - diciamo un pernotto - un periodo di tempo non di pochi quarti d'ora, è stata la prima settimana del 2016, è stata una bella settimana, abbiamo giocato, hanno visto i loro amici, siamo stati bene insieme, ovviamente con tutte le difficoltà di 3 bambini che erano stati sradicati dal loro contesto, si stavano ancora abituando a una vita nuova, senza, probabilmente, un 'idea chiara di quella che sarebbe stata la*

sistemazione finale, quindi con tutte le difficoltà normali, però bello. Da quel momento io non ho avuto più la possibilità, di vederli in una situazione serena, però fino al novembre del 2016, quindi dopo due mesi dall'inizio degli incontri, l'atteggiamento dei bambini non era neanche così oppositivo in realtà. Come giustamente dice lei, hanno avuto comportamenti diversi, con situazioni anche di sofferenza diversa, i servizi, come faceva notare lei, hanno scritto più volte che sono stati portati dentro al nostro conflitto, io ho sempre cercato di stare il più distante possibile da valutazioni mie, perché io ho visto i miei figli, forse, 40 ore negli ultimi 2 anni, io non lo so che cosa gli succede. Io so che ho chiesto, più volte, ai servizi un supporto psicologico e sostanzialmente non c 'è stato, ci sono stati interventi minimi e non continuativi. Non credo che, in questo momento, quella che è la mia opinione sia rilevante, io le posso dire quello che ho visto, non il perché. Io so che abbiamo avuto dei momenti belli e ho visto dei bambini che erano in difficoltà a gestire la situazione (...)" .

- **Le prove documentali acquisite su consenso delle parti.**

Passando adesso alla disamina della documentazione acquisita dal Tribunale su consenso delle parti, si segnalano, in primo luogo, i *provvedimenti giudiziari* inerenti alla separazione dei coniugi O -
M j all'affidamento dei figli minori della coppia, unitamente alle *relazioni elaborate dagli esperti dei servizi sociali* che hanno preso in carico il nucleo familiare nel tempo.
In particolare, le dott.sse F: G e G Z; risultano
firmatarie di due elaborati, l'uno - provvisorio — dell'ottobre 2016, e il successivo, più ampio e dettagliato a conclusione del percorso di osservazione svolto sull'intero nucleo familiare inviato al Tribunale per i minorenni di Milano nel febbraio 2017, ma di cui pure hanno riferito nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali. Si tratta di documenti che ricostruiscono in dettaglio i vissuti di tutti i componenti della famiglia, per effetto sia dei colloqui intrattenuti con ciascuno di loro, sia degli incontri protetti organizzati fra A O e i figli minori, sia individuali sia contestuali.
In merito alla condizione di S: M gli assistenti sociali la
descrivono come una personalità molto vulnerabile, resa tale da un trascorso familiare piuttosto complesso, sostanzialmente privo di figure di riferimento, e segnato da un rapporto molto negativo con la madre,

rappresentata dalla vittima quale donna anaffettiva, incline all'uso della violenza fisica nei suoi confronti, sempre pronta a sminuirla e a darle *"della pazza",* specialmente a seguito di alcune crisi di epilessia sofferte in fase adolescenziale. Pertanto, ad avviso delle scriventi, la donna ha mostrato grandi difficoltà nell'elaborare la separazione dal marito e nel prendere coscienza della situazione familiare, manifestando in maniera sia implicita sia esplicita un forte senso di sconfitta per il fallimento di tale progetto, in cui ella riteneva di avere avrebbe investito tutte le proprie risorse fisiche e mentali, fin da quando era molto giovane. Tali indicazioni trovano riscontro pure *analisi svolta dalla dr.ssa G< F* a quale, avendo avuto in cura l'odierna parte civile nel periodo successivo al suo trasferimento a sottolineato come il suo vissuto infantile e adolescenziale,

12. Cfr. pagg. 12-13 del verbale di trascrizione.

---

[1] Così a pag. 11 : "No, *queste non sono situazioni sfortunate, era la nostra situazione normale non arrivare a fine mese. Ma non succedeva che mancassero le ricariche, perché le ricariche sono state le eccezioni, per farle vuol dire che avevo il saldo attivo sul conto. Quello che succedeva era che prelevavamo dalla carta di credito il contante, perché faceva la spesa al mercato e non al supermercato, per risparmiare, nella consueta organizzazione di una famiglia con tre figli, ovviamente i conti non sono calibrati al centesimo, per cui c'è la settimana che prelevo 250 e spendiamo 220 e la settimana che prelevo 250 e abbiamo bisogno di spenderne 280. Sì più volte, in 10 anni di vita, mi ha chiesto di prendere più soldi e, se c'erano, li ho sempre portati io, magari uscivo dall'ufficio e andavo a casa".*

[2] Cfr. pag. 6 del verbale di trascrizione.

[3] Cfr. pag. 6 e 7 del verbale di trascrizione. *sp.*

unitamente alla sua fragilità caratteriale T abbiano indotta a *"sviluppare relazioni interpersonali di grande dipendenza, centrate sull'idealizzazione e svalutazione dell'oggetto quando quest'ultimo non soddisfa gli enormi bisogni affettivi, esasperando però quei dolorosi sentimenti di solitudine e di vuoto interno che hanno caratterizzato la sua storia infantile*

Quanto ai minori coinvolti, la documentazione dei servizi sociali confluita nel fascicolo del Giudice restituisce un quadro di forte legame, reciproco e con la madre, a differenza appunto di quello con il padre che è apparso ben più complicato e tormentato, specialmente con riferimento ai due figli maschi, L e G . primo dei due si è mostrato *ab initio*
parecchio *"adultizzato",* ossia compenetrato in un ruolo di presa in carico della famiglia in sostituzione, per così dire, del padre, mentre il secondo è risultato il più oppositivo nell'approccio con l'imputato. La piccola B invece, si è mostrata maggiormente a suo agio nei confronti del papà, ma tutti e tre hanno preferito incontrarlo insieme esprimendo in maniera anche esplicita le proprie difficoltà di interazione con O [13]. In particolare, negli elaborati dei servizi sociali che hanno avuto in carico i bambini dopo il trasferimento a ù legge di una *"generale difficoltà da parte*
dei minori nell incontrare il padre e nel rapportarsi con lui che, secondo i racconti dei bambini, pare derivare da un vissuto di paura rispetto allo stesso e dall 'altra da una scarsa presenza di una relazione significativa tra padre e figli" (cfr. relazione provvisoria trasmessa in data 6.10.2016).

Infine, in questi scritti la personalità dell'imputato viene tratteggiata come tendenzialmente rigida, ossia incline a trattenere le emozioni e sovente incredula dinnanzi alle problematiche familiari per come sollevate dalla moglie, oltre che a tratti diffidente rispetto all'operato dei servizi.

Per quel che concerne, più da vicino, la riepilogazione del contenuto degli *incontri padre - figli, avvenuti presso gli spazi - neutri* allestiti nel periodo che va da settembre 2016 sino a giugno 2017, rileva quanto sottoscritto dalle dottoresse M D P eS, M

In sintesi, il diario di questi incontri - strutturati tramite un segmento inziale dedicato all'interazione individuale fra l'imputato e ciascun figlio, e uno finale, della durata di mezzora, in cui lo stesso si interfacciava contestualmente con i tre bambini- riflette essenzialmente le carenze insite in tali relazioni umane. Più precisamente, dall'osservazione delle dinamiche instaurate in occasione degli spazi -neutri, gli assistenti sociali hanno desunto, da un lato, la presenza di un forte malcontento nell'atteggiamento

dei due figli maschi, soprattutto in quello di G il quale si è sovente mostrato anche fisicamente aggressivo verso il papà, giungendo in talune occasioni a morderlo ovvero a lanciargli degli oggetti. E dall'altro lato,

13. Così testualmente nell'elaborato del mese di febbraio 2017, a pag. 27: "*Evidente nei minori appare la fatica durante gli incontri protetti (...) di mettere insieme la figura del padre che può risultare in quelle occasioni positiva, con la percezione che essi hanno del modo usuale del padre di rapportarsi con loro, denotato appunto da indifferenza e movimenti di prevaricazione '"vuole sembrare un bravo papà ma in realtà non è così").*

hanno enucleato una frequente coalizzazione fra i due minori contro il padre, sottolineando l'intemperanza e l'insofferenza dei bambini rispetto all'idea stessa di svolgere questi incontri.
O , da parte sua, in tali contesi ha manifestato soprattutto preoccupazione per i condizionamenti che, a suo dire, la mamma aveva esercitato sui bambini, screditando la figura paterna e coinvolgendoli in maniera diretta e sistematica nelle penose vicende processuali che da tempo vedevano la coppia protagonista.
Nella produzione documentale offerta dalla difesa dell'imputato nel corso del presente dibattimento - confluita nel fascicolo del Giudice sempre con il consenso delle altre parti processuali - spiccano, anzitutto, le *relazioni psico - sociali elaborate dai servizi del comune di* , nel luglio 2018, ossia quando il percorso di sostegno psicologico rivolto al nucleo familiare, articolato anche tramite il cosiddetto "spazio - neutro", è stato interrotto, per volontà unanime dei minori. Più precisamente, nelle interviste svolte dagli assistenti di a partire dal mese di maggio 2018, è emerso, come tutti e tre i bambini fossero piuttosto stanchi *(fstufi")* rispetto all'iniziativa, e avessero esternato una comune rassegnazione circa l'inutilità di ogni tentativo di riprendere il loro rapporto con il papà.
L'odierno imputato è stato infatti rappresentato dai figli come un padre assente, incapace di interagire con loro, sia in famiglia sia poi negli spazi creati *ad hoc* per la loro osservazione: a loro avviso, O. sarebbe stato da sempre sostanzialmente disinteressato quando non addirittura infastidito dalla loro presenza e dalle loro azioni, , dunque di fatto incapace di far percepire il proprio affetto.
Dalla *relazione a firma della dottoressa L C* . del marzo 2017, in servizio presso il comune di < si deduce, sempre in merito alla figura di A OJ la necessità di portare avanti un percorso psicologico e terapeutico per la comprensione dell'accaduto e per una gestione più consapevole della sfera affettiva che, stando all'analisi dell'esperta, è apparsa tendenzialmente bloccata dal suo approccio estremamente raziocinante alla realtà e, di conseguenza, dalla sua enorme difficoltà a comprendere soprattutto i comportamenti dei figli.
Infine, nella *consulenza tecnica della dottoressa A B* MIO riportate le conclusioni riferite dall'esperta nel corso dell'esame testimoniale, principalmente in merito alla potenziale riconducibilità del disturbo post - traumatico da stress - riscontrato in L , B e G dalla dottoressa Gl *Z* che li ha

avuti in cura - ad una serie di fattori convergenti, afferenti per lo più alla conflittualità genitoriale, e dunque non necessariamente a violenze fisiche o psicologiche subite dal padre. Inoltre, in più passaggi dell'elaborato si evidenzia la necessità di contestualizzare le dichiarazioni di S M in merito ai maltrattamenti asseritamente patiti dal marito nell'ambito del *setting* terapeutico a cui la donna si è *ab*

initio sottoposta, come tale caratterizzato da modalità e obiettivi divergenti rispetto a quelli propri di un accertamento processuale *strido sensu* inteso. La difesa dell'imputato, infine, ha prodotto una serie di messaggi scambiati, in costanza di matrimonio, più meno fra il 2012 e il 2015, fra *z*
O afferenti sia all'organizzazione e alla vita quotidiana della famiglia *(cfr. allegati 7-18 della produzione in esame),* sia soprattutto ai problemi economici sopravvenuti, alle scelte conseguenti - come quella del trasferimento a e al forte malessere della moglie connesso alla ingravescente situazione della coppia e del nucleo *(cfr. allegati 26-28 e 29 ss. della produzione).* In più, vi è della messaggistica attinente al periodo successivo al trasferimento del 2014 in cui a tratti emerge anche il bisogno della moglie e dei figli di rivedere il padre che non viveva più con loro.
In generale, comunque, sono parecchi i passaggi di conversazioni in cui la esprime dispiacere e rabbia per l'epilogo della relazione con l'imputato, sottolineando il peso di un sogno di felicità infranto e più volte rimarcando i sacrifici vani sopportati per costruire la loro famiglia.

- **La valutazione del compendio probatorio ricostruito nel dibattimento.**

Alla luce dell'ampia e dettagliata istruttoria dibattimentale riepilogata fino a questo punto, il Tribunale non reputa integrata una responsabilità penale per il delitto di maltrattamenti a carico dell'odierno imputato, per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.
Focalizzando, in prima battuta, il rapporto coniugale a partire dalla disamina dei singoli episodi declinati all'interno della contestazione, è d'uopo osservare come - pur non ponendosi in dubbio la loro veridicità sotto il profilo empirico fenomenico, in virtù delle concordi indicazioni dei protagonisti - gli stessi siano stati spiegati in termini ben differenti da quelli intesi nell'originaria prospettazione accusatoria. Più precisamente, la stessa

persona offesa ha avuto modo di chiarire, nel corso della propria deposizione testimoniale, di non aver mai subito alcun tipo di violenza fisica ad opera del marito, tant'è che anche l'evento della rottura del dito del suo piede si è realizzato accidentalmente in occasione di un litigio perché lei è andata a sbattere senza volerlo.
E ancora, l'episodio risalente all'estate del 2003 in cui O ha sfondato la porta del bagno di casa è stato concordemente ricostruito dalle parti, contestualizzandolo nell'ambito di una loro litigata; in più l'imputato ha spiegato come a seguito del reiterato silenzio della moglie, egli stesso decideva di intervenire in quel modo anche per paura che la donna fosse svenuta in quanto affetta dalla documentata epilessia, e visto che si era chiusa in bagno e non dava segni di risposta.
Da ultimo, pure il fatto di essersi fatta la pipì addosso in macchina - che è costato alla vittima quella sensazione di inconscia umiliazione emersa a

distanza di un ampio arco temporale ™ è stato ricondotto dall'imputato all'oggettiva impossibilità di arrestare per tempo la sua marcia. Peraltro si tratta di una spiegazione che O aveva già fornito alla dottoressa B
nel 2012, in occasione del percorso terapeutico dì coppia
volontariamente intrapreso ben prima della ri costruzione dibattimentale, stando a ciò che ha riferito la testimone in persona, sentita sull'argomento.
Proseguendo nella ponderazione degli ulteriori aspetti della relazione coniugale, va detto che sia il profilo inerente all'utilizzo delle chiavi di casa, sia tutto il tema della gestione degli accessi a internet della signora M non consentono di individuare alcun sintomo di condotte maltrattanti in senso tecnico, da parte del soggetto agente: al contrario, dalla lettura delle testimonianze di tutti gli amici di famiglia (cfr., nello specifico, quelle di C F e L F , ma pure quella di F T e S M<) emerge un complesso di relazioni esterne ed amicali piuttosto vivaci e sviluppate intorno ai coniugi O . la cui abitazione ha rappresentato per anni punto di riferimento per amici e parenti per via della tradizione delle cene collettive del lunedì sera.
In un siffatto contesto familiare e sociale non è affiorata alcuna effettiva restrizione della libertà di movimento, sia in senso fisico materiale sia pure nello spazio virtuale, in pregiudizio di S M
Né, d'altra parte, potrebbe significare in senso opposto il solo dato per cui A O fosse a conoscenza *password* d'accesso alla mail e ai *social network* della moglie, atteso che la cosa era pure reciproca.

A prescindere dalla pacifica assenza di qualsivoglia aggressività di carattere fisico patita dalla vittima, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale conducono pure ad escludere che la parte civile abbia patito una violenza cosiddetta "economica" in quanto - com'è stato spiegato non solo dal diretto interessato, ma da molti dei testimoni che hanno frequentato la casa coniugale ™ la mancanza di denaro ha in concreto rappresentato un problema sempre più grave per la coppia, senza che per ciò solo la si possa inquadrare nell'alveo di una volontaria sottrazione delle risorse alla propria moglie e ai propri figli ad opera dell'imputato. Sull'argomento, inoltre, proprio la M ha più volte sottolineato l'incapienza dello stipendio del marito a sopperire ai bisogni della famiglia, evidenziando quanto questa condizione le abbia procurato sempre maggiore frustrazione nel tempo.
Ma, anche tralasciando le puntuali spiegazioni fornite dal prevenuto, con particolare riguardo ai numerosi debiti da lui contratti nell'interesse della famiglia, nonché alla difficoltà di gestire situazioni complicate e inattese come quella del peggioramento del clima quando moglie e figli si trovavano in vacanza in , vi sono le testimonianze degli amici e parenti già menzionati che coniermano la connessione sistematica degli scontri fra A e S alla carenza di denaro, nonché il fatto di aver elargito prestiti o regali economici per sostenere entrambi nelle difficoltà (cosi - ad esempio - F spiega anche la sua iniziativa di pagare le spese dentistiche dell'amica S oltre a raccontare di aver spesso fornito denaro ad A perché non riusciva ad arrivare a fine mese).
Per quanto concerne, ancora, la violenza psicologica asseritamente vissuta dalla parte civile attraverso la sistematicità con cui l'imputato l'avrebbe apostrofata quale *"stupida"* o *"pazza"* in costanza di matrimonio, è opportuno rilevare come- sebbene lo stesso O non abbia negato di averla offesa in questi termini in occasione dei loro scontri - nessuno dei testimoni sentiti sul punto abbia mai percepito un suo atteggiamento anche solo latamente "svalutante", ovvero di disprezzo o disistima nei riguardi della moglie.
Quel che più conta, però, nell'esplicazione di questo delicato passaggio motivazionale, è proprio il risultato delle approfondite analisi della personalità della signora M svolte da tutti gli esperti che l'hanno avuta in cura nel corso del tempo.
In primo luogo, sotto tale profilo, rileva la prospettazione del dottor M che, avendo conosciuto la paziente per problematiche psichiche ben prima del

suo matrimonio, ne ha messo in luce la notevole fragilità emotiva, tradottasi in una spasmodica ricerca di punti di riferimento qual è assurto, fin dall'inizio del loro legame, il marito.
Concordemente, le relazioni dei servizi sociali, con specifica attenzione a quella a firma della dr.ssa G F nel ripercorrere il vissuto di frustrazione della vittima nell'ambito della propria famiglia d'origine, pongono l'accento sulla sua percezione, spesso alterata nei riguardi delle persone a cui ella è maggiormente legata a livello affettivo, di venire sminuita, o comunque di non essere sufficientemente apprezzata e amata. Ancora, seguendo la ricostruzione della psicologa L M lei servizio di soccorso anti-violenza domestica della la M avrebbe
iniziato a percepirsi come donna maltrattata a seguito della separazione fisica dal marito e della sottoposizione a un percorso terapeutico *ad hoc,* tramite il quale ella avrebbe re-interpretato gli episodi di cui all'odierna imputazione in chiave di torti subiti, imparando così *"a dare un nome alle cose".* La donna, per vero, è a tutt'oggi coinvolta in un questo cammino di sostegno psicologico che, però, com'è ovvio, presenta contenuti e finalità nient'affatto assimilabili a quelli del processo penale, essendo principalmente orientato a farle assumere piena coscienza circa la fine del legame matrimoniale e del progetto familiare.
Ne consegue come la doverosa emersione e ricomposizione di una personalità tendenzialmente schiacciata, negli anni precedenti, dall'immagine di sé stessa quale moglie e madre nell'ambito di una famiglia non più esistente, non possa né debba essere scambiata con la posizione della vittima di maltrattamenti, concretamente soverchiata, fisicamente o quanto meno psicologicamente, da un compagno autoritario e impositivo, avvezzo a frustrarne sistematicamente e intenzionalmente i bisogni, le aspirazioni e più in generale la dignità individuale.
Da ultimo, i copiosi scritti della persona offesa indirizzati al marito e prodotti nel fascicolo restituiscono un quadro di donna massimamente prostrata dall'idea del fallimento di un progetto di vita, e tendenzialmente incline a colpevolizzare il compagno per tale insuccesso, apostrofandolo anche pesantemente per questa ragione.
Per vero, le enormi difficoltà di gestione pratica della famiglia, fondamentalmente alimentate dalla incapienza economica dell'unica fonte di reddito, ossia dello stipendio di A O hanno - come si evince dalla documentazione e dalle testimonianze raccolte nel corso del presente

dibattimento - logorato sempre di più il rapporto di coppia, accrescendo il malessere di S , M la quale ha fin dall'inizio percepito questa strutturale inadeguatezza finanziaria come espressione di un sostanziale disinteresse verso di lei da parte del marito.
E' dunque la penosa discrasia fra l'ostinazione dei due giovani coniugi rispetto all'obiettivo di avere tanti figli e la realtà dei conti che non tornano ogni fine del mese e, più in generale, unitamente al loro afflato di benessere -specialmente sotto il profilo dello *standing* sociale - sovente frustrato dai mezzi e dalle risorse concretamente disponibili a costituire il fulcro dell'intera drammatica vicenda umana per cui è causa.

Nel solco interpretativo tracciato fino a questo punto, è doveroso inquadrare anche la relazione fra l'imputato e i suoi figli: da una parte, invero, le evidenze processuali consentono di escludere, con ragionevole certezza, la reiterazione di percosse ovvero umiliazioni riferibili ai tre minori ad opera del padre, come pure è indicato nel capo d'accusa. Non ha testimoniato in questo senso S' M 3 nessuno degli ulteriori numerosi testi escussi ha mai assistito, ovvero percepito *aliunde* elementi sintomatici di violenza fisica sistematicamente patita dai bambini.
Sotto questo aspetto, l'episodio narrato da C F in cui O avrebbe spinto i figli giù dal divano, oltre a costituire un evento isok di per sé inidoneo a sostenere la pesante accusa di maltrattamenti, è stato spiegato nella sua estemporaneità dall'imputato e, soprattutto, si configura tutt'al più come spia della più ampia e grave inadeguatezza all'esercizio e alla gestione della funzione genitoriale in situazioni di difficoltà create dalla presenza di molti figli e delle loro molteplici e perduranti esigenze di accudimento.
D'altra parte, al netto dell'insussistenza di condotte reiterate di violenza fisica in pregiudizio dei bambini, il Giudicante non ha trascurato di prendere in considerazione le evidenze emergenti dalle relazioni dei servizi sociali che forniscono un quadro dei rapporti fra 0 e i suoi figli progressivamente deteriorati, fino a dissolversi integralmente nell'ultimo biennio.
Tuttavia, dagli elaborati in questione si evince come la progressiva chiusura dei minori verso il padre sia stata concomitante allo sviluppo della vicenda processuale che vede coinvolta anche la loro madre, quale figura principale di riferimento verso cui, soprattutto L e G , hanno assunto un ruolo di protezione e di presa in carico in chiave prettamente *"adultizzata"*.

A titolo esemplificativo rispetto a una siffatta condizione si pensi al dato storico, pure riportato negli atti del fascicolo, per cui sarebbe stato proprio L i suggerire alla mamma di aprire un conto in banca proprio, ovvero di cambiare le *password* di accesso al web dopo il trasferimento a ?er essere indipendente dal padre; e così ancora sarebbero stati i figli a raccontare spesso agli assistenti sociali gli sviluppi del presente procedimento, così come quelli del contenzioso civile pendente per la separazione dei loro genitori, in quanto la M li metteva costantemente a parte di tutte le vicissitudini giudiziarie in corso; infine, in talune occasioni, sempre L e G avrebbero ripreso la
sorellina minore per aver giocato liberamente con il papà inducendola a non farlo più.
In questo contesto si spiega anche l'atteggiamento dei bambini di insofferenza rispetto all'iniziativa degli spazi neutri, tanto che la stessa è stata definitivamente interrotta già da parecchio tempo: il loro approccio al padre è apparso essenzialmente connotato da un senso di sfiducia e di rivalsa, soprattutto perché considerato come figura assente, tendenzialmente lontana dalle loro vite e dalle loro esigenze.
Orbene, al di là degli inevitabili rischi di "triangolazione" rispetto alla posizione della madre - messi in luce sia dalla consulenza tecnica della difesa sottoscritta da A B , sia da alcuni dei *report* degli assistenti sociali - il dato significativo attiene alla sostanziale inadeguatezza del padre per come percepito dai suoi figli: il che oltre a costituire un elemento di gravità straziante sul piano dell'analisi della vicenda umana, a prescindere dalla sua fondatezza e dalla sua genesi non integra, per la verità, un fattore dirimente per la sussistenza della fattispecie incriminatrice *sub indice.*

In virtù di tutte le argomentazioni fin qui illustrate, il Giudicante ritiene di escludere l'esistenza - *in rerum natura* - di un'ipotesi di maltrattamenti in famiglia nel caso di specie, reputando che la qualificazione delle difficili relazioni umane intra-familiari del nucleo preso in considerazione dall'odierno procedimento penale rispondano a dinamiche indubbiamente patologiche, ma come tali collegate a una serie di gravi problematiche personali e comportamentali prive della consistenza criminale richiesta dalla norma individuata in epigrafe.
In conclusione, sul tema sia utile rammentare la lezione della Suprema, secondo la quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato in

presenza di *"sistematiche condotte violente e sopraffattrici"* che, pur potendo anche non costituire per sé autonomi reati, risultino idonee a delineare un quadro di soprusi e di mortificazioni unilateralmente subite dalla vittima nel lungo periodo, al di là e al di fuori del mero contrasto fra coniugi, ovvero di qualsivoglia, anche radicale, insoddisfazione collegata al rapporto di coppia e più in generale alla vita familiare qual è quella che, viceversa, connota precipuamente l'esperienza umana sottoposta al vaglio di questo Giudice[1].

Per questi motivi, A O deve essere mandato assolto dall'imputazione ascritta perché il fatto non sussiste.

PQM

Letto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

O A **P P** dall'imputazione ascritta, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma III, c.p.p.

INDICA

in giorni 30 il maggior termine per il deposito della motivazione.

Milano, 6 Febbraio 2019

Giulia Anna Messina

[1] Cfr., ad esempio, Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014; ovvero Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016.

SENTENZA N. 1496/2018

N. 2754/2014 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 299/2016 R.G.Trib.

N. Memoriale

H Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Elisa CENTORE

All' udienza pubblica del 19 settembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

E K i, nato ad (Egitto) il /1969,

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.

-Libero assente-

Assistito e difeso dall'Avv. C B del Foro di difensore di fiducia, presente.

IMPUTATO

N _ mantenendo nei suoi confronti un comportamento
offensivo,
moglie
W
A) del delitto di cui all'art. 61 n. 11 quinquics, 572, codice penale per avere maltrattato la aggressivo e violento ed in particolare:

per avere picchiato la moglie in più occasioni, in presenza dei 4 figli minori, anche durante la gravidanza, provocandole contusioni per le quali l'interessata non provvedeva a richiedere cure mediche ad eccezione delle lesioni descritte al capo B) che segue;

per avere minacciato in continuazione la moglie con frasi quali "ti ammazzo, ti bullo giù dal balcone ... io non ho paura di nessuno e ti ammazzo^{0};

per avere ingiuriato in continuazione la moglie con frasi quali "puttana, figlia di un cane, figa di tua mamma, sei una laida, ti sci fatta spaccare il culo dai tuoi genitori, se c'è un uomo nella tua famiglia portamelo qua, non vali niente, sei sporca'';

per avere continuamente serbato una condotta aggressiva causando alla moglie sofferenza, prevaricazione e umiliazione, vietandole di uscire di casa senza la sua presenza, di non avere una propria vita sociale tanto da non essere in grado di parlare e comprendere la lingua italiana;

Con l'aggravante del l'aver commesso il fatto in presenza di minori degli anni 18 e in danno di persona in stato di gravidanza;

In e dal 2005 al 6/3/2014 (data di collocazione della p.o. e dei figli presso una comunità d'accoglienza)

il
5/3/2014

B) del delitto di cui all'art. 582, 585, in rei. all'art. 577 commi 1 n. 4 e 2, codice penale perché, colpendo ripetutamente con pugni la moglie W N _ gravida al IX mese, le provocava lesioni personali consistile in *"policontusa in gravida da riferite percosse da persona nord'* da cui derivava una malattia giudicala guaribile in giorni 10; Con l'aggravante di avere compiuto il fatto in danno del coniuge;

Con l'intervento del P.M. Dott. Laura Tumiatti

Le parti hanno cosi concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede la condanna alla pena di anni 3 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.”

Il difensore dell’imputato: "Chiede per l'episodio di cui al capo b) emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela. Nel resto chiede l'assoluzione.”

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in data 8.10.2015, veniva disposto il giudizio nei confronti di
E K , chiamato rispondere dei reati ascritti in epigrafe.
Al dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato, veniva acquisito, con il consenso delle parti, il verbale di sommarie dichiarazioni rese dal testimone citato dall'accusa K A B A (zio della p.o.) con rinuncia all'ascolto dello steso e si procedeva all'escussione della persona offesa in qualità di testimone, la quale dichiarava di voler rimettere la querela sporta il 06.03.2014 nei confronti del marito (odierno imputato). Pertanto il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, contestualmente accettava la remissione. Le parti rinunciavano alle ulteriori istanze strutture.
All'esito del giudizio le parti concludevano come riportato a verbale ed il Giudice decideva secondo dispositivo, riservando giorni 90 per il deposito della motivazione tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio.

In merito al capo A), dal verbale di sommarie informazioni rese da K consensualmente acquisito, emerge che l'odierno imputato si sposava con la persona offesa W N e dall'unione nascevano cinque figli (l'ultimo dei quali concepito ma non ancora nato al momento dei fatti contestati al capo B).
In particolare, a detta dello zio, nel rapporto di coppia, la W , più giovane di 15 anni rispetto al marito, era molto dipendente dallo stesso, non mostrando autonomia decisionale né per quanto concerne l'organizzazione della vita coniugale né quanto ai propri interessi personali.
La donna viveva infatti in una situazione di sostanziale isolamento, uscendo poco di casa e non svolgendo alcuna attività lavorativa, anche perché non parlava né comprendeva la lingua italiana e di conseguenza non aveva istaurato alcuna relazione sociale.
Si evince inoltre che nel periodo di cui all'imputazione, la W era frequentemente destinataria di ingiurie e percosse da parte del marito il

quale, probabilmente, intratteneva numerose relazioni extraconiugali, avendo contratto anche un matrimonio in Egitto con un'altra donna.
Il teste dichiarava invero di aver appreso dalla nipote che la difficile situazione andava avanti da molti anni e di essere intervenuto numerose volte per convincere E ad abbandonare tale condotta violenta perpetrata ai danni della moglie.
Sentita all'udienza, la persona offesa ha fornito una descrizione del clima familiare solo in parte sovrapponibile a quanto raccontato dallo zio.
Ella innanzitutto ha riferito di vivere in Italia insieme al marito solo per circa tre mesi all'anno, trascorrendo la restante parte in Egitto. Quanto alle violenze fisiche e morali perpetrate a suo danno, la W non le ha qualificate abituali o frequenti, limitandosi a riferire che "qualche volta" capitava che l'odierno imputato, rincasando, si innervosisse per alcune presunte mancanze della moglie (per esempio non aver stirato la camicia o non aver preparato una cena adeguata) ed inveisse contro la stessa insultandola e picchiandola. Tali episodi erano tuttavia sporadici e comunque mai accaduti in presenza dei bambini minori, testualmente descritti come "conflitti non frequenti, cose che capitano".
In conclusione la p.o. ha circoscritto gli episodi di violenza in un periodo particolarmente problematico per la coppia cui seguiva un momentaneo allontanamento del marito dalla famiglia (" per un anno lui è rimasto lontano") e che solo successivamente, anche a seguito dell'intervento degli assistenti sociali, si risolveva, tanto che la coppia tornava a convivere.

Quanto invece al capo B), sia il K che la persona offesa hanno reso dichiarazioni sovrapponibili, riferendo che l'odierno imputato, la sera del 05.03.2014, rincasando ed accorgendosi che la moglie non aveva provveduto a preparargli la cena, inveiva contro la stessa prima verbalmente e poi aggredendola fisicamente. La p.o. in particolare ha riferito di aver ricevuto degli schiaffi, dei pugni in pieno volto e di essere stata trascinata in camera da letto per un braccio. Ivi, secondo quanto dichiarato dallo K , l'imputato avrebbe continuato a malmenarla con calci e pugni per molte ore, attingendo con i colpi anche la pancia della donna.
La stessa, però, si recava al pronto soccorso solo il giorno seguente, accompagnata dal K (che aveva provveduto ad avvisare dell'accaduto la mattina successiva attendendo che il marito uscisse di casa), in quanto spaventata per le possibili conseguenze che le violenze subite avrebbero

potuto avere sul feto. La Vv era infatti in stato di gravidanza e avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni. Il personale sanitario qualificava la lesione riportata dalla W come descritta nel capo di imputazione e la giudicava guaribile in 10 giorni.
La persona offesa ha precisato che, dopo l'episodio descritto, i rapporti con l'imputato sono migliorati e che i due sono tornati a convivere da circa 3 anni. Inoltre la gravidanza non ha avuto complicazioni ed il bambino è nato sano.
Tanto premesso, è evidente che il fatto di cui al capo A) debba essere riqualificato nei delitti di cui agli articoli 581 e 612 comma 1 c.p., non essendo provata l'abitualità della condotta dell'autore, ma, esplicitandosi la medesima in episodiche percosse o minacce commesse ai danni della W
Poiché tali fattispecie, così come quella di cui al capo B), sono perseguibili a querela, considerata la volontà di rimettere la querela espressa dalla persona offesa, si impone la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato con formula corrispondente.
Visto l'art. 531
c.p.p.
P.Q.M.
Le spese sono a carico del querelato ex art. 340 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di E
K in ordine ai reati di cui agli artt.

81, 612, 581 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione al capo A) è in ordine al reato di cui al capo B) per l'estinzione dei reati a seguito della remissione della querela. Spese come per legge

Pavia, 19.09.20 li r

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 5.2. 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

P E generalizzato e difeso come da allegato

IMPUTATO

del reato indicato nell'allegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 49951/17 R.G.N.R.
N. 11689/18 R.G.G.I.P.

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art.429 c.p.p. -

Il Giudice per l'udienza preliminare, Laura Anna Marchiondelli, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale nei confronti di:

P E , nato i il 1991, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. f con studio in '

Assente ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. (come modificato con I. n. 67 del 28/4/2014) poiché ha eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia;
difeso di fiducia dall'avv. I , presente

IMPUTATO

1. Del reato p. e p. dagli m-tt. 61 co. I n. 11 quinquies e 572 c.p., perché maltrattava la convivente, P R. ;n stato di gravidanza, costringendola a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato d'ansia e paura nonché il fondato timore per la propria incolumità. In particolare, la umiliava; la ingiuriava con epiteti quali: "sei una donna di merda", "sei un serpente", "troia"; la minacciava con un coltello da cucina; la spingeva a terra e la colpiva con uno schiaffo al volto: la » bloccava stringendole il collo con le mani, le mordeva~la~spalla, la colpiva con un pugno alla tempia, la spingeva a terra, cagionandole: "ematomi e graffi da percosse domestiche in gravida alla 29+1 settimane", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 10; con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi futili quali non sopportare la convivenza e in danno di soggetto in stato di gravidanza.
In da mese di ottobre 2017 fino al 16.12.17

2. Del reato p. e p. dagli artt. 576 co. 1 n. 5, 585 e 582 c.p., perché, cagionava
alla convivente, P R ematomi e graffi da percosse domestiche in gravida alla 29+1 settimane", lesioni meglio descritte nel referto in alti e giudicate guaribili in gg. 10, stringendole il collo con le mani, mordendole la spalla, colpendola con un pugno alla l'empia e spingendola a terra: con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui al capo 1).
In 115.12.17
Con la recidiva specifica ed infraquinquennale;

Identificata la persona offesa-costituita parte civile all'udienza del 13.6.2018 - in

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLICATA'

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto, l'imputato sopra generalizzato era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Ammesse le prove richieste, nel corso dell'istruttoria dibattimentale era sentita la p.o. che oltre a narrare l'accaduto, rimetteva la querela sporta; in esito all'approfondita escussione della stessa il Tribunale decideva ex art.129 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esposizione dei motivi della decisione si reputa debbano premettersi i seguenti dati relativi all'evoluzione più recente della vicenda per la quale è processo, invero, oltre alla circostanza relativa all'intervenuta remissione di querela da parte della p.o. di cui si è detto, dalle dichiarazioni rese dalla stessa emerge che il rapporto tra i due protagonisti della vicenda è ora sereno; la parte lesa ha aggiunto che dall'unione è nata una bimba che entrambi vorrebbero crescere insieme nell'interesse della piccola.

Il Tribunale ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la p.o. abbia deposto con atteggiamento sereno, mostrando di non essere animata da sentimenti di timore nei confronti dell'odierno prevenuto, di modo che la sua deposizione non può che valutarsi attendibile, in applicazione dei criteri in tema di vaglio dell'attendibilità della p.o. i quali vertono sul principio metodologico da tempo affermato dalla Suprema Corte, secondo il

quale la deposizione della stessa nel giudizio di responsabilità penale, deve essere sottoposta ad un esame di attendibilità e credibilità rigoroso in considerazione della particolare posizione di quest'ultima che non è testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda (cfr. *expluribus* Cass. Pen. n.1818/2010).

Tanto premesso, occorre dare atto che la persona lesa, durante la sua deposizione, ha precisato i fatti esposti nella denuncia inoltrata, riferendo in particolare due dati di importanza notevole ai fini del decidere; la stessa ha, infatti, da un lato dichiarato che le

1 Art.546 c.p.p. - racc. n.84/2016 del Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

vivaci discussioni, nel corso delle quali l'imputato si lasciava andare ad un comportamento non molto ortodosso, nascevano o perché lui in tali occasioni le attribuiva la responsabilità della sua depressione o perché esigeva che lei gli preparasse le pietanze incluse nel regime dietetico che egli seguiva.

Ne consegue, quanto al delitto di maltrattamenti, che la circostanza che detti episodi abbiano avuto luogo solo in occasione di alterchi che nascevano per tali ragioni, lascia residuare forti dubbi in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della commissione del fatto di reato;

invero, sotto il profilo giuridico deve, in virtù di quanto riferito dalla p.o., stimarsi dubbia la sussistenza di detto elemento, posto che questo presuppone la volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo da lederne la personalità; invero se dette escandescenze costituivano una forma di sfogo, si deve allora ritenere che le stesse siano state poste in essere, proprio in ragione della

descrizione fattane dalla p.o., sotto la spinta di un dolo d'impeto diverso da quello generico, ma unitario che integra l'elemento soggettivo del reato in contestazione; a ciò consegue la pronuncia della declaratoria di assoluzione di cui al dispositivo.

Quanto alle lesioni documentate nel referto agli atti, è da dire che la parte lesa ha ribadito la volontà di rimettere la querela sporta; tale fatto rende improcedibile l'azione penale, poiché dette lesioni risultano avere avuto decorso pari a dieci giorni come da referto agli atti e l'aggravante teleologica contestata risulta essere venuta meno in ragione dell'insussistenza del delitto di cui al capo a);

invero tale reato, in quanto offende beni giuridici personali, risulta punibile solo a querela di parte, di modo che ove il titolare di detto bene scelga di non chiedere la punizione del suo aggressore con scelta accettata dall'imputato, la potestà statuale deve arrestarsi (cfr. *amplius* Cass. Pen. S.U. n.3i668/'i6); questo è quanto avvenuto nell'ipotesi di specie e conseguentemente il Tribunale pronuncia la declaratoria indicata in dispositivo.

Le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato, non constando essere intervenuto diverso accordo.

La particolarità della vicenda ha consigliato la previsione del termine di deposito indicato in dispositivo in quanto congruo (art.544 c.p.p.)
Visto l'art.530
c.p.p.
P.Q.M.

ASSOLVE

P E dal reato di cui al capo a) perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art.529 c.p.p.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo b), per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità.
Termine gg.30.

Milano 5.2.2019

IL GIUDICE

Dott.ssa

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice
Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso
SENTENZA
nel procedimento a carico di

K Al

il:
1990
Nato a Elettivamente domiciliato in

Difeso di fiducia dall'avv.

IMPUTATO

A. Del delitto p. e p. dagli artt. 572 n. 11 quinques c.p., per avere maltrattato la convivente P
V K Ti perché il loro figlio K, L ' i mesi cinque, minacciando e ingiuriando quotidianamente e ingiuriando la PI , percuotendo in numerose occasioni sia la convivente che il figlio, e più in generale assumendo un atteggiamento continuativo di vessazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore in danno di persone stato di gravidanza.

In Milano dall'ottobre 2016 al 6.8.2017, data dell'arresto

(imputazione modificata in udienza in data 28/3/18)

B. Del reato p. e .p. dagli artt. 582 e 61 numero due c.p. per aver cagionato a P
VI K
Tatiana lesioni personali guaribili in gg. 30, gettandola a terra, colpendola con schiaffi e morsi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo A)
In Milano il 6.8.2017
(imputazione modificata in udienza in data 28/3/18)
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale

Fatto
Svolgimento del processo
c
Motivi della decisione

Con Decreto di giudizio immediato in data 24.11.20171'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, ammesse le prove di cui all'articolato, si procedeva ad istruttoria dibattimentale, come da ordinanza di assunzione probatoria.

Quale materiale documentale le parti producevano:
referti; materiale fotografico.

Ad esito delle discussione, le parti concludevano come segue:

P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni due mesi sei di reclusione.

P.C.: chiedeva procedersi al risarcimento del subito che quantificava in euro 30.000,00; in caso di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, chiedeva la assegnazione di una provvisionale pari ad euro 15.000,00

Difesa: chiedeva riqualificarsi fatti contestati in altre fattispecie quali percosse, minacce ; in via subordinata chiedeva concedersi le circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante applicarsi una pena contenuta nei minimi.

Il compendio probatorio acquisito nel corso dell' istruttoria dibattimentale

All'udienza del 14.2.2018 veniva esaminata la persona offesa. L'esame si presentava particolarmente sofferto aveva termine all'ulteriore udienza del 9.5.2018.

Costei dichiarava:

di avere conosciuto nel maggio 2016 e di avere iniziato la convivenza ad ottobre 2016 presso la abitazione via

di non avere osservato condotte aggressive nelle fasi iniziali della convivenza salvo poi assistere e subire azioni aggressive a partire dal novembre 2016, nel senso di subire parolacce da parte dell'imputato;

di poter dire che i motivi del contrasto erano dovuti alla condizione di disoccupazione dell'imputato ed alla continua richiesta di denaro da parte di costui;

di essere stata in stato di gravidanza dal giugno 2016;

di essere stata invitata dall'imputato ad andarsene da casa qualora non le avesse consegnato del denaro;

di avere visto l'imputato tornare a casa ubriaco e di avere assistito alle sue intemperanze quando tornava a casa;

di essere stata cacciata da casa dall'imputato, che però ogni volta desisteva allorquando si accingeva ad intraprendere la porta di casa;

di avere avuto sequestrato il telefono ad ogni litigio;

di avere registrato tali episodi in tre contesti nel mese di novembre 2016;

di essere rimasta a convivere con l'imputato fino a gennaio 2017;

di avere subito le intemperanze dell'imputato una volta a settimana.;

di essere stata minacciata dall'imputato di venire cacciata di casa;

di essere andata via una settimana prima della fine di novembre;

di essere tornata a casa nel dicembre 2016 dopo che lui aveva trovato lavoro e quindi si era calmato;

di avere convissuto tutto il mese di dicembre 2016 con l'imputato;

di essere tornata a vivere presso casa del fratello a gennaio 2017;

di avere assistito alla nuova richiesta di denaro a dicembre 2016;

di avere assistito alla condotta dell'imputato che tornando ubriaco faceva rumore quindi di fatto svegliandola;

di essere stata nel gennaio 2017 vittima di un episodio allorquando l'imputato era tornato ubriaco ed avevano iniziato a litigare a parole; l'uomo però la aveva spinta sul divano tanto da essersi procurata uno strappo all'inguine;

di essere stata ricoverata il giorno successivo per la pressione alta in gravidanza;

di essere ritornata a convivere con l'imputato a febbraio 2017;

di avere partorito a marzo 2017;

di essersi spostata a vivere a casa della madre l'ultimo mese di gravidanza in quanto non riusciva a salire le scale senza ascensore;

di essere tornata a vivere a casa dopo le dimissioni dall'ospedale per il parto;

di avere sperato che la nascita del bambino avesse cambiato l'atteggiamento del compagno, registrando però ugualmente intemperanze, specie quando il bambino piangeva di notte;

di avere registrato aggressività nel senso che l'uomo le strappava il bambino dalle braccia per cercare di calmarlo lui quando il piccolo piangeva;

di avere osservato nel maggio 2017, mentre stava cambiando il bambino che continuava a piangere , l'imputato scendere dal soppalco e prendere il bambino, stendersi sul letto e schiacciare il bimbo contro di se pigiandolo con la mano;

di avere visto il gesto di lanciare il bambino sul letto;

di essersi portata sul soppalco e di essere stata colpita con uno schiaffo , di avere avuto tirati i capelli e colpita al seno;

di avere preso il bambino e di avere tentato di scendere, con l'uomo che cercava di impedirglielo; di essere riuscita a scendere dopo avere dato all'uomo un calcio;

di essere riuscita a scendere e ad allattare il bambino, mentre l'imputato continuava ad insultarla;

di avere osservato il 29 maggio, allorquando l'uomo si era recato a prendendo il denaro che aveva accantonato per acquistare generi del bambino, che quando l'uomo era stato chiamato ed era tornato a casa, la aveva chiusa fuori, rimanendo gli dentro con il bambino che piangeva;

di essere riuscita ad entrare solo dopo aver minacciato di chiamare la polizia, ma di essere stata colpita di calci e pugni;

di essere stata invitata ad andare a casa della madre, e di essere stata minacciata che di essere colpita gravemente; di essere stata anche minacciata di morte (solo a ripetuta contestazione);

di essere tornata a vivere dalla madre una settimana;

di essere tornata a convivere e di essere stata coinvolta in litigi, senza essere stata minacciata di morte;

di essere stata minacciata di morte ogni volta che il bambino piangeva, dopo litigi fatti di spintonamenti reciproci;

di essere stata presa a calci;

di essere stata presa a schiaffi durante la prima settimana di agosto sempre in conseguenza di pianti del bambino; in quel contesto l'uomo aveva preso il bimbo e lo aveva lanciato sul letto; si era trattato comunque di un unico episodio in tutta la convivenza;

allorquando si era portata a vivere presso la casa dei genitori, in data 6 agosto, e si era recata a casa per prendere degli effetti personali, di aver avuto un litigio con l'uomo a causa della propria richiesta di denaro fatta all'uomo;

di essere salita in casa per prendere effetti personali, riponendoli sul passeggino, mentre il bimbo era solo in casa;

di avere osservato che l'imputato lanciava in aria i suoi effetti che erano sul passeggino;

di essere stata raggiunta in casa e colpita con calci e pugni e ingiuriata;

di avere visto che l'uomo scuoteva il bambino per farlo calmare dondolandolo in modo energico;

di essere stata più volte colpita con schiaffi, calci, pugni; di avere a tal punto detto che doveva fare il bagnetto al bambino e di essersi portata in bagno, e di aver subito il violento litigio anche in bagno, tanto che aveva riportato lo schiacciamento di un dito nella porta;

di avere avvertito il fratello che aveva chiamato la polizia;

di avere visti sopraggiungere i CC. che la avevano condotta al pronto soccorso.

di avere registrato gli atteggiamenti intemperanti dell'uomo dopo il novembre 2016, allorquando costui aveva perso il lavoro, ed aveva iniziato a fare uso di alcolici e stupefacenti, che assumeva anche a casa usando hashish;

di avere così registrato aggressività, tanto da avere lasciato la abitazione per un paio di settimane, per farvi poi ritorno con la speranza di un cambiamento, anche per la gravidanza in corso;

di essere rimasta a convivere fino a gennaio 2017 , allorquando l'imputato una sera era tornato a casa in stato di ubriachezza e sotto effetto di stupefacenti, ed aveva preso a lanciarle i vestiti e ad invitarla ad andare via;

di essere stata percossa anche tre volte a settimana, soprattutto al mattino quando il bambino si svegliava e piangeva mentre lui voleva dormire;

di avere regolamentato l'affidamento del minore con il tribunale per i minori, che lo aveva affidato al Comune di residenza, con convivenza presso la madre diritto di visita al padre.

All'udienza del 5.9.18 veniva esaminato il fratello p.o., in lista P.M., **P** V] **.O L**

Costui dichiarava di avere conosciuto l'imputato nel periodo in cui la sorella si trovava in stato di gravidanza, nell'ottobre 2016; non era solito frequentare la sorella e l'imputato, che aveva incontrato poche volte anche per motivi di lavoro presso il medesimo posto lavoro; non aveva mai assistito a litigi. Si era portato presso la sorella in due occasioni subito dopo i litigi in due occasioni, una prima volta nella primavera del 2017, verosimilmente il 29 maggio, chiamato dalla propria madre che diceva che la coppia aveva discusso. Si trattava della prima volta che unitamente alla propria madre erano venuti a conoscenza dei problemi della coppia. Era arrivato con la madre presso la abitazione della coppia: avevano trovato la sorella e la madre imputato; la sorella presentava segni sulle braccia e sul volto; c'erano anche capelli per terra. Ricordava meglio il secondo episodio. In tale ultimo contesto era intervenuto un accordo con madre del K affinché costui uscisse fuori di casa. Non avevano chiamato polizia per il benessere del bambino e perché temevano intervento servizi sociali. L'accordo con la madre dell'imputato era nel senso che quest'ultimo sarebbe andato via di casa e la abitazione sarebbe rimasta nella disponibilità della sorella e del bambino. In quel contesto si era accorto che la sorella aveva un livido sul labbro. Insieme alla madre avevano chiesto spiegazioni, ma la ragazza non le aveva date, rimanendo sul vago, non guardando in faccia quando rispondeva. Soltanto in data 29 maggio era riuscito ad apprendere dei problemi della coppia, conoscendo che si picchiavano reciprocamente, ma la sorella solo per difendersi . Altro episodio che ricordava era datato 6 agosto: alle ore 19,30 aveva ricevuto un messaggio dalla sorella che gli chiedeva di recarsi presso la abitazione, in quanto erano tornati a vivere insieme. La sorella gli riferiva che l'imputato la stava picchiando unitamente al bambino. Era stata chiamata la Polizia/CC.. Quando era arrivato era già presente la Polizia. Non si era portato in casa in quanto i poliziotti non lo avevano fatto salire. Aveva in quel contesto notato che la sorella aveva tanti lividi dappertutto, un dito che sanguinava, lividi in faccia, sulle braccia, un po' dappertutto. Nel messaggio di richiesta di aiuto la sorella comunicava che l'uomo non la faceva uscire per andare dalla polizia.

Solo successivamente tale episodio la sorella aveva detto quello che stava succedendo nella loro coppia, che avevano problemi, che erano arrivati a picchiarsi, che lui prendeva il bambino in modo non consono. Il 6 agosto la sorella era andata in ospedale. Al teste venivano mostrate delle foto che riproducevano la sorella con delle lesioni, che il teste riconosceva indicava di avere scattato in quella occasione.

Veniva esaminata la teste **Dott. E M-** psicologa presso centro antiviolenza V]

Costei indicava di conoscere la p.c., in quanto costei era stata inviata al centro nell'agosto 2017. La persona offesa segnalava un esperienza forte traumatica e violenta. Era stato proposto un supporto di tipo psicologico nei suoi confronti. Il percorso era stato breve, con interruzione dei colloqui a novembre, con colloquio di chiusura/rimando. La partecipazione della persona offesa era stata complessivamente regolare. Aveva avuto delle difficoltà del percorso a causa di una tendenza personale che la portava ad evadere dai disturbi traumatici, in quanto faticava ad elaborare e pensare realmente a quello che era successo. In alcuni momenti raccontava quanto era successo, in altri momenti faceva fatica e distoglieva attenzione dal colloquio prestando attenzione al bambino. Aveva una sua tendenza a rinviare ad un ipotetico miglior futuro. Palesava anche una tendenza dichiarata a cercare di alleggerirsi dal vissuto anche infantile traumatico. Con l'imputato era emersa una

grossa sofferenza per l'aspetto legato alla paternità, e si mostrava molto dispiaciuta del fatto che il bambino non potesse avere un padre; aveva riconnesso molte aspettative alla paternità del compagno e viveva il tutto come un tradimento. Erano emersi litigi e minacce che la persona offesa aveva ricevuto ed il coinvolgimento del bambino nei litigi. La persona offesa riportava un cambiamento nella relazione negli ultimi due mesi prima del parto. Di fronte ai primi gesti di violenza non aveva preso decisioni. C'era un invischiamento tra i due conviventi in quanto entrambi avevano subito una separazione dalla figura materna da piccoli.

Entrambi i conviventi lamentavano vissuti abbandonici; la gravidanza e la nascita del bambino aveva avuto effetti negativi su entrambi, di forte reattività e di inadeguatezza, che soprattutto la persona offesa rinfacciava al padre.

La persona offesa aveva riferito di botte e di insulti subite dal compagno, con episodi maggiori due mesi prima del parto; l'uomo era geloso.

La p.o. ha trovato a più riprese a riprendere la convivenza per dare un padre al bambino. Aveva riferito di essere stata picchiata due o tre volte.

All'udienza del 6 febbraio 2019 veniva esaminata la teste dedotta dalla P.C. **M**

Costei dichiarava di conoscere la p.o. dal 2008; un periodo in cui si erano perse di vista, si erano ritrovate nel 2013 . Aveva conosciuto anche l'imputato, in quanto si erano trovati una sera a ballare in C allorquando una ragazza gli aveva fatto una scenata di gelosia. Da allora la persona offesa l'imputato avevano iniziato a frequentarsi e andavano a ballare. Si erano conosciuti il 20 maggio 2016. Una sera a giugno lei si era sentita male mentre era a ballare , era incinta ma non lo sapeva, era uscita dal locale e lui le aveva urlato "perché sei uscita non capisci che ti amo". In quel contesto aveva compreso che l'imputato era una persona aggressiva. Dopo la scoperta della gravidanza, avevano iniziato la convivenza. La donna le aveva raccontato che l'uomo faceva scene di gelosie per un nonnulla. Un giorno l'uomo le aveva dato uno schiaffo e le aveva |\kK

fatto male ad un orecchio. La volta successiva le aveva fatto proprio male tanto che aveva accusato un occhio verde. La ragazza diceva che Io avrebbe denunziato ma non lo aveva mai fatto.

L'episodio dell'occhio verde era accaduto quando il bambino aveva 5 mesi, lo schiaffo qualche mese prima. L'imputato le aveva messo le mani addosso , in quanto aveva personalmente visto dei lividi sul corpo del persona offesa, in estate, il 16 agosto. Aveva i lividi sulle spalle , sul petto e sull'occhio. La ragazza le confidava che il compagno era aggressivo. La aveva consigliata a lasciarlo, ma lei non pensava che lui sarebbe andato oltre; era solito dare pugni contro il muro. Anche quando uscivano insieme l'uomo faceva scene di gelosie se qualcuno la avesse guardata. Quando l'imputato ha appreso della gravidanza non voleva il bambino. L'uomo si autolesionava in quanto dava pugni contro il muro. L'imputato non era contento di avere il bambino. In una occasione che aveva picchiato la persona offesa, aveva anche agitato il bambino. Altra volta l'uomo la aveva picchiata mentre teneva il bambino sotto un braccio e con l'altro la picchiava.

// materiale probatorio acquisito con il consenso delle parti ex art. 493 c. Ili c.p.p.

Il P.M. rinunziava all'esame dei testi di P.G. appartenenti alla Polizia di Stato, e, con consenso delle parti, produceva, ai sensi dell'art. 493 c. Ili c.p.p. la annotazione di servizio in data 7.8.2017 relativa ad intervento effettuato presso la abitazione di in data 6.8.2019.

La annotazione rende conto che in quella data, alle ore 22:20, P V O L richiedeva l'intervento degli operanti presso quella abitazione, indicando di avere ricevuto sul proprio apparecchio telefonico un messaggio da parte della sorella che comunicava di essere stata picchiata dal compagno. Giunti sul posto gli operanti, dopo aver individuato la abitazione teatro degli avvenimenti, trovavano all'interno la coppia formata dall'imputato e dalla convivente. Quest'ultima indossava una canottiera che consentiva agli operanti direttamente di avvedersi della presenza di evidenti abrasioni, di escoriazioni alla schiena, al collo, alle spalle, nonché il segno di un morso al braccio sinistro, oltre ad un taglio al mignolo della mano destra. La donna si presentava anche con il volto gonfio e con lievi graffi agli zigomi. In quel contesto indicava che tali lesioni le erano state cagionate poco prima dal compagno per le percosse inflittele. La donna indicava anche che l'uomo aveva realizzato la violenta aggressione sia nei suoi confronti, che nei confronti del figlio minore, L A , di mesi cinque. Il bimbo, nondimeno, all'arrivo degli operanti stava dormendo. La donna specificava che poco prima del loro arrivo l'imputato aveva afferrato il bambino con veemenza, lo aveva stretto fino quasi a soffocarlo e lo aveva scosso violentemente per poi lanciarlo sul letto in quanto infastidito dal suo pianto. Nel tentativo di placarne l'ira, aveva cercato di sottrarre il bambino ma era stata spintonata con forza dall'uomo, che tentava di farla entrare in bagno per rinchiuderla. La persona offesa aveva riferito anche di aver opposto violenta resistenza, opponendosi alla chiusura della porta del bagno e rimanendo ferita alla mano sinistra, che restava bloccata tra la giunzione della porta ed il montante. Era stata comunque chiusa in bagno, ma era riuscita ad uscire per prestare soccorso al bambino che piangeva. In quel contesto l'imputato le aveva sferrato un violento schiaffo al volto e la aveva minacciata dicendole *"stasera vado a comprare una pistola e ammazzo te e la tua famiglia"*. Era riuscita a riparare sul balcone di casa, ove aveva indirizzato il

messaggio al fratello per richiedere l'intervento della Polizia. Gli operanti davano atto che la abitazione, composta da un monolocale, si trovava in disordine, con una sedia riversa sul pavimento e un ventilatore rotto. Nella abitazione erano anche presenti tracce ematiche S"I del bagno. La donna e il bambino venivano avviate alle cure dei sanitari dell'ospedale ove il bambino
veniva trattenuto in ricovero per due giorni per sospetto trauma cranico, mentre la donna era stata dimessa con una prognosi di giorni 30 riferita alla ferita alla mano quinto dito, nonché al morso alle braccia, alla contusione all'emivolto destro e alla piramide nasale. In quel contesto veniva assunto sommarie informazioni anche il fratello della vittima.

Il compendio probatorio di natura documentale

referto in data 29/5/201 7 ore 15:11 è rilasciato in favore della persona offesa dei sanitari dell'ospedale , con il quale viene la seguente diagnosi: *"policontusione secondaria ha riferito percosse; perforazione membrana timpanica sinistra secondaria a riferite percosse*

referto in data 8/6/2017 rilasciato presso in favore della persona
offesa, con la quale viene formulata la seguente diagnosi: *"ferita delle dita della mano senza menzione di complicazioni; ferita dell'avambraccio, senza menzione di complicazioni; ferita del braccio superiore, senza menzione di complicazioni; ferita quinto dito mano destra, ferite la morso braccia bilaterale ed avambraccio destro, contusione emivolto destro e contusione piramide nasale"* con prognosi di giorni 30;

referto rilasciato dai sanitari dell'ospedale nei confronti del minore K./
L A con la quale viene formulata la seguente diagnosi: *"scuotimento, dubbio trauma cranico"*prognosi di giorni due;

p.v. di arresto in flagranza di reato come avvenuto in data 7/8/2017.

Ciò premesso
in punto di motivi della decisione
si osserva

Ritiene il decidente che gli elementi acquisiti nei corso delle indagini, riportati e ricostruiti, poi, nel corso della istruttoria dibattimentale, descrivano e si coordinino in un paradigma probatorio in tutto convergente nel senso di palesare la penale responsabilità dell'imputato in riguardo alle contestazioni come elevate nei suoi confronti.

Si è visto sopra come il principale e più rilevante elemento probatorio in atti a carico dall'imputato, vada ricondotto alle dichiarazioni della p.o..

Deve precisarsi che, anche se la decisione non si risolve in un pura -ed acritica- valorizzazione della versione fornita dalla persona offesa, comunque, astrattamente, in assenza di dati formali o logici che contrastino la ricostruzione degli avvenimenti fornita dalla predetta, a questa ben può conferirsi attendibilità, anche sulla scorta dei principi generali, atteso che, nel sistema delineato dal codice di rito, la deposizione del soggetto passivo del reato, ovvero dal soggetto comunque danneggiato dal reato, deve ritenersi, in

assenza di elementi di contrasto -di carattere logico o fattuale- astrattamente immune da sospetto[1].

Ne consegue che in tema di valutazione della prova testimoniale, il convincimento può anche essere fondato sulla sola deposizione del soggetto passivo o del soggetto comunque danneggiato dal reato, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità', da effettuare mediante un esame particolarmente penetrante e rigoroso che si avvalga di altri elementi probatori di conferma sotto il profilo logico e fattuale.

Orbene, nella vicenda oggetto di esame i dati forniti per la ricostruzione della sequenza degli avvenimenti dalla parte civile, non solo non hanno ricevuto smentita da alcun elemento acquisito al procedimento nel corso della istruttoria dibattimentale, ma sono risultate assolutamente collimanti in punto di fatto, e concordanti sotto il profilo logico, con ulteriori elementi acquisiti al procedimento.

Tra i dati significativi sotto il profilo della concordanza con quanto riferito dalla persona offesa, vanno indicati quelli specificamente provenienti dai referti medici in atti, nonché gli ulteriori acciarati direttamente dalla autorità di Polizia. Inoltre, le indicazioni fornite dal fratello della p.o., il teste P VI
O L che è stato testimone diretto degli effetti di due diversi litigi, nel senso che, sopraggiunto poco dopo gli stessi, aveva trovato la sorella con vistosi ematomi sul corpo. Anche la teste M A
D Sé stata testimone delle intemperanze che l'imputato soleva riservare alla convivente.

Così che porzioni del narrato della persona offesa sono risultati, in punto di valutazione di attendibilità, supportati nel senso anzidetto, in termini utili a ritenere che la conferma appunto di porzioni del narrato accusatorio possa costituire valido sostegno alla tesi accusatoria.

E così, si è dato atto sopra delle lesioni obicttivate sulla persona offesa dai sanitari, così come anche si è detto che in data 6.8.2017 gli appartenenti alla questura di Milano hanno realizzato una intervento effettuato presso la abitazione di ove hanno trovato la persona offesa con i copiosi graffi e le
lesioni riportate nella annotazione di servizio acquisita in atti ex art. 493 c. Ili c.p.p..

Anche in data 29/5/2017 la persona offesa è stata refertate per ulteriori lesioni cagionategli dal convivente.

11 compendio probatorio sopra descritto, conduce quindi questo decidente a ritenere che l'imputato ha più volte leso la persona offesa, anche in contesti diversi rispetto a quelli di cui alle lesioni refertate, schiaffeggiandola, percuotendola, minacciandola, così conseguentemente sottoponendola ad un complessivo

Le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole sostenere un'affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte a un attento controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano ragioni di dubitare della loro attendibilità.
n *Sezione* L. *sentenza 26 aprile-1 / ottobre 2006 n.34006 - Pres. Colonnese; Rei. Bruno: Pm (diff.) Martusciello: Rie. Tundo.*
Più recentemente, Cass. Pen.. Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015, in *Ced Cass.* Rv. 265104, ha indicato che *"le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192. comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto ".*

sistema di vita gravemente penoso, protrattosi per un considerevole intervallo di tempo, sistema di vita connotato da vessazioni fisiche e psicologiche.

Tutta la situazione descritta dai testimoni, che hanno raccolto parte del narrato della persona offesa, nonché le considerazioni che possono trarsi dall'esame dei referti medici prodotti, compone un coarcervo di elementi in tutto convergenti nel l'evidenziare come si sia prodotta tra l'imputato e la p.o. una situazione di difficile coabitazione, nel contesto di una situazione di permanente e grave sopraffazione realizzata dall'imputato in danno della denunziante, mediante la reiterazione costante e protratta nel tempo di atti di percosse, di ingiurie, di umiliazioni, produttive, nei riguardi della p.o. di una condizione di vita assai penosa, determinante sofferenza continua sia di carattere morale, che fisica.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono ritiene il decidente che vada ritenuta integrata ad opera dell'imputato la fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p. come contestata non soltanto riguardo la persona della convivente, ma anche in riferimento alla persona del minore: seppure infatti questi era molto piccolo, ugualmente stato sottoposto dal padre con le sue continue intemperanze, con gli scossoni e gli scuotimenti ai quali è stato sottoposto, ad un sistema di vita altrettanto penoso.

In particolare è da escludersi, a fronte della specifica reiterazione di condotte quali descritte dalla p.o., che la condotta dell'imputato possa essere ricondotta unicamente ad episodi di mera intemperanza, a carattere occasionale, in quanto tale non espressiva di quel contesto di costante sopraffazione che sostanzia la fattispecie di reato contestata. Tutta la condotta tenuta dall'imputato nei confronti della p.o. si compone in un coacervo di avvenimenti, che, anche se isolatamente considerati potrebbero essere non punibili (atti di umiliazione generica) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), hanno in realtà acquistato rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, quale ampiamente emersa nel corso della istruttoria dibattimentale, soprattutto a seguito delle indicazioni fornite dalla p.o.: risulta, invero, nel caso in esame, perfezionato il reato sotto lo specifico profilo della esecuzione di condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità, tale da essere rilevante sia sotto il profilo soggettivo del reato per la palese unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, e, nello specifico, di infliggere abitualmente tali sofferenze,, sia sotto quello oggettivo, per la produzione in capo alla vittima di una situazione di grave sofferenza e prostrazione.

Presupposto giuridico, infatti, per la configurazione del reato di cui alla imputazione è quello della c.d. abitualità, nel senso che, come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che vede la sua caratterizzazione nella sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, con conseguente perfezionamento della fattispecie allorquando si realizza un minimo di tali condotte, siano esse delittuose o meno, collegate da un nesso di abitualità, costituito proprio da quella reiterazione costante nel tempo che fa si che sotto il profilo oggettivo la vittima finisca per l'essere sottoposta ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, e per ciò stesso penoso; laddove sotto il profilo soggettivo, l'imputato, per la sussistenza del delitto, deve essere consapevole di sottoporre la vittima, con la persistenza nella reiterazione delle azioni vessatorie già poste in essere in

precedenza, ad un sistema di vita penoso, ad una condizione di soggezione e di sofferenza psicologica, con corrispondente volontà (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 28.1.1995, n. 4636, in *Ced. Cass.* Rv. 201148; Cass. Pen. Sez. VI, n. 34480 del 31/05/2012 in *Ced. Cass.* Rv. 253568; Cass. Pen., Sez. VI, n. 15146 del 19/03/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 259677; Cass. Pen. Sez. VI, n. 15680 del 28/03/2012, in *Ced. Cass.* Rv. 252586)

A quanto precede consegue giudizio affermativo della penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato gli al capo A).

Parimenti deve affermarsi la responsabilità dell'imputato in riferimento alla contestazione sub B) in riferimento alle lesioni prodottesi in capo alla persona offesa in data 6/8/2017, come refertate dai sanitari.

Trattamento sanzionatolo

Ai fini della quantificazione della pena, può essere condivisa la richiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione di quanto segnalato dalla teste **Dott. E Mi** che ha realizzato l'osservazione psicologica compresa incarico della persona offesa: la teste indicata infatti che le problematiche verificatesi nella coppia costituita dall'imputato dalla persona offesa erano da ancorare ai vissuti abbandonici di entrambi, tali da produrre, con la gravidanza e la nascita del bambino, effetti negativi su entrambi, di forte reattività e di inadeguatezza, soprattutto per quanto riguarda la figura genitoriale del padre.

Le dette circostanze non possono essere valutate con criterio più ampio rispetto a quello della equivalenza attesa la contestazioni di recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

La pena base va conseguentemente individuata in quella di anni due di reclusione, in riguardo alla fattispecie sub A), riferita alla persona di F VI < K T; " Detta pena va aumentata di ulteriori mesi tre di reclusione in riferimento al medesimo delitto consumato nei confronti del figlio K L

L'aumento della pena in continuazione, attesa l'evidente unicità di disegno criminoso che avvince le plurime condotte, per la fattispecie contestata al capo B), attesta definitivamente la pena nella misura di anni due mesi sei di reclusione.

L' imputato va condannato alla rifusione delle spese processuali e della propria custodia cautelare.

Va anche condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Il danno segnalato dalla p.c. come da liquidarsi in via equitativa, pari ad euro 30.000,00, appare a questo decidente conforme ed adeguato alla entità dei patimenti subiti dalla p.o.. Viene pertanto pronunziata condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile nella misura di euro 30.000,00.

Infine l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile che liquida in euro 1.640,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Va disposta liquidazione in favore del difensore, in forza del patrocinio al quale l'imputato è stato ammesso, ancorata al protocollo stipulato tra il Pres. del Trib. di Milano, l'Ordine degli Avv. di Milano, la Camera Pen. di Milano, con determinazione della somma nella misura di euro 1.650,00 in questa ricomprese le maggiorazioni relative al 25 % per imputato detenuto ed al 20 % per presenza p.c.. Oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara K A colpevole dei reati ascrittigli, e, concessegli le circostanze attenuanti
generiche, valutate con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti nonché alla recidiva contestata, ravvisata la continuazione tra i reati, e

condanna

alla pena di anni due, mesi sei di reclusione.

Le misure cautelari sono già state revocate prima della loro perenzione (precisamente la misura dell'obbligo di dimora in alla data del 9.5.2018; quella del divieto di avvicinamento alla p.o. in data 5.9.2018
rispetto ad una scadenza fissata per la data del 23.11.2018).

Condanna 1’ imputato alla rifusione delle spese processuali e della propria custodia cautelare.

Condanna l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, danno che si liquida nella somma complessiva ed esaustiva di euro 30.000,00.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile che liquida in euro 1.640,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Visto il protocollo stipulato tra il Pres. del Trib. di Milano, l’Ordine degli Avv. di Milano, la Camera Pen. di Milano, liquida al difensore, in forza del patrocinio al quale l’imputato è stato ammesso, la somma di euro 1.650,00 in questa ricomprese le maggiorazioni relative al 25 % per imputato detenuto ed al 20 % per presenza p.c.. Oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.

Visto l’art. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg. 90.

Milano 6.2.2019

Il Giudice

N. 11361/2018 RGTRIB.
N.^3I6/JS **RGNR**

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
11 Giudice
Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso
SENTENZA
nel procedimento a carico di
M IC D< TI CI
Nato a il .1984
Detenuto per questa causa presso la C.C. di Milano Difeso dall'avv.
F del Foro di I di fiducia

IMPUTATO
(vedere allegato)

Fatto
svolgimento del processo
e
motivi della decisione

Con decreto che dispone il giudizio in data 2 agosto 2018, l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo tribunale, in stato di custodia cautelare in carcere per questa causa, per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

L'imputato era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui al capo A) in data 2 giugno 2018.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, le parti articolavano prove come da articolato e da ordinanza di ammissione delle prove.

Ad esito delle discussione le parti concludevano come segue:

il pubblico ministero chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi a) e B), e, ritenuti i reati avvinti dal vincolo di della continuazione,

condannarsi l'imputato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione; per il capo C) il pubblico ministero chiedeva mandarsi assolto l'imputato perché il fatto non sussiste;

la parte civile depositava conclusioni scritte nota spese e chiedeva liquidazione dei compensi professionali;

la difesa chiedeva in via principale mandarsi assolto l'imputato per tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste ai sensi del comma secondo dell'articolo 530 c.p. P; in via gravata chiedeva riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, valutate con giudizio di prevalenza di equivalenza rispetto alla contestata aggravante la recidiva. Depositava istanza di liquidazione.

il materiale documentale in atti

Referti medici:

referto rilasciato alla p.o. in data 1/8/2017, con diagnosi di frattura scomposta del pavimento orbitario di sinistra e emoseno mascellare sinistro con prognosi di giorni 40;

IMPUTATO

A. del delitto di cui all'art. 572 c.p., perché, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, maltrattava ' la compagna convivente P V cagionandole condizioni di vita particolarmente dolorose.

In particolare, poneva in essere le seguenti condotte:

- nel luglio 2017, dopo una lite, la strattonava e aggrediva fisicamente, obbligandola con svariate minacce a pulire la camera da letto alle 4 di mattina;

in data 2.8.2017, la percuoteva con numerosi schiaffi al volto, tali da provocare la fuoriuscita di sangue dal setto nasale e le lesioni meglio descritte nel capo B);

- in data 13.9.2017, la destava dal sonno colpendola con un pugno alla testa;
- sempre in data 13.9.2017, telefonava alla madre e ad una delle sorelle della vittima, denigrandola e riferendo azioni illecite da lei mai compiute;
- in più occasioni, danneggiava vari oggetti appartenenti alla p.o. (nel settembre 2017, gettava i suoi effetti personali nella spazzatura; in data 25.2.2018, le rompeva con una tenaglia le chiavi dell'appartamento e successivamente gettava a terra con violenza il telefono e il computer portatile della donna; nell'aprile 2018, le distruggeva l'amplificatore acustico);
- nel febbraio 2018, la percuoteva violentemente alla mano destra, provocandole le lesioni meglio descritte nel capo C);

- nella medesima occasione, minacciava telefonicamente i genitori della compagna di venire a prenderla, altrimenti avrebbe bruciato il loro appartamento;
- nell'aprile 2018, a seguito di una discussione, colpiva la donna con il suo amplificatore acustico;
- in data 1.6.2018, la insultava con frasi quali "PUTTANA, DEVI STARE ZITTA, SE DEVI URINARE FALLO NEL SECCHIO", la colpiva con vari pugni sulle gambe, causandole dei lividi e le sottraeva la somma di denaro di euro 250,00;
- in data 2.6.2018, in presenza degli Agenti di PG intervenuti, la offendeva e minacciava con frasi quali "PUTTANA DI MERDA, STAI ZITTA'; "QUANDO ESCO TI AMMAZZO, TI FACCIO

PER
STRADA, TI
FARE UN VOLO DI DIECI METRI PER LE SCALE. QUANDO TI BECCO FACCIO UN CULO COSI".

Con la recidiva specifica, infranquinquennale ex art. 99 co. 2 n. 1.2 e co 3 c p In Milano, dal luglio 2017 almeno fino al 2 giugno 2018.

B. del delitto di cui aU'art. 582, aggravato ex art. 585 in relazione all'art. 576 co. 1 n. 5 perché strattonando la compagna convivente P V con numerosi schiaffi, le cagionava uni lesione personale (cosi refertata: "frattura scomposta con infossamento del pavimento orbitario di sinistra, minima emiazione di tessuto adiposo orbitario nel seno mascellare, con emoseno") giudicata guaribile in 30 giorni s.c.
Con raggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui al capo A).
Con la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 co. 2 n. 1 e ? e co Un
In Milano, 1'1 agosto 2017. ~ ’ ’P’

C. del delitto di cui all' art. 582, aggravato ex art. 585 in relazione aU’art. 576 co. 1 n 5 perché percuotendo violentemente la compagna convivente P V le cagionava una frattura del quinto metacarpo della mano destra, giudicata guaribile in 30giomi s.c.

Con la recidiva specifica ex art. 99 co.
2 n. 1 c.p In Milano, il 25 febbraio
2018.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui al capo A).

referto in data 25/2/18, sempre rilasciato alla p.o., con prognosi di giorni 30 e diagnosi di frattura quinto metacarpo mano destra.

Gli accertamenti sulla capacità di intendere di volere, nonché processuale dell' imputato

La difesa dell'imputato ha prodotto una sentenza emessa in data 21/3/2016 da altro giudice di questo tribunale riferita alla reato di maltrattamenti in danno del padre, con la quale il giudice aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché non imputabili al momento del fatto. 1 fatti di cui è quel giudizio risultavano contestati in un periodo compreso tra le date del 11/11/2010 e 5.3.2011.

Sulla scorta di tale dato, ha richiesto la difesa di espletare perizia sulla capacità processuale dell'imputato e sulla capacità di intendere e di volere dello stesso al momento del fatto. Nominato perito il dottor P. ' B costui rispondeva correlazione scritta datata 25/1/2019, che esponeva in udienza, le conclusioni della quale sono state espresse nel senso che, alla luce degli accertamenti eseguiti, né al momento dell'esecuzione della perizia nel procedimento, ne al momento del fatto vi fosse una infermità mentale da parte dell'imputato tale da compromettere la sua capacità di intendere e di volere in modo significativo. L'imputato in particolare veniva ritenuto non affetto da alcun disturbo psichiatrico tra quelli classificabili in nosografia.

L' apporto probatorio di carattere testimoniale acquisito in udienza

All'udienza del 21.11.2018 veniva esaminata innanzi tutto la persona offesa P
V la
quale dichiarava di avere conosciuto l'imputato nel 2014 e di averlo rivisto nel marzo 2017, con conseguente avvio della relazione; la convivenza aveva avuto inizio ad aprile 2017.

La relazione era apparsa caratterizzata subito da discussioni per questioni di gelosia e per la conduzione della casa. Vivevano in subaffitto presso una famiglia dello Sri Lanka, all'interno di una camera loro adibita. L'imputato non acconsentiva a che avesse le chiavi di casa. Contestava poi la sua abitudine di recarsi a fare la doccia coperta soltanto dall'asciugamano.

Il primo episodio violento si era verificato nel luglio 2017; in miei periodo tra i padroni di casa che avevano loro subaffittato la camera vi era solo il giovane A(
M, SI
SI , detto M (da ora in poi M

In una serata di quel luglio, svolgendo la professione entrambi di artisti/musicisti di strada, avrebbero dovuto suonare ad un concerto con altra persona, cosa alla quale non era d'accordo, ma l'imputato aveva insistito: il concerto, poi, non era andato bene. La terza persona, l'altro musicista cioè, si era poi recato a casa con loro a bere qualcosa. Era andata a fare la doccia e quando era uscita aveva appreso che l'imputato non intendeva pagare il giovane per la attività prestata durante il concerto. Non aveva trovato giusta tale decisione. Il ragazzo/musicista stava per andare via in quanto l'imputato Io aveva minacciato . Personalmente aveva corrisposto al giovane il denaro. Ne era conseguita una forte litigata. Con l'imputato che insisteva nel dirle che non avrebbe dovuto assumere iniziative in quanto era una donna. L'imputato la aveva, quindi, obbligata a pulire per terra, perché c'era acqua, pressandole le tempie con le mani, ed anche insultandola con l'epiteto "puttana". Era stata così costretta fisicamente a pulire per terra dall'acqua che aveva buttato.

L'episodio successivo datava al 2 agosto. Dopo avere suonato insieme al Duomo, stavano facendo l'ultimo pezzo. L'imputato aveva i capelli tirati all'in su, lunghi, che gli erano caduti: aveva preteso che glieli sistemasse. Aveva accondisceso alla richiesta per due volte, alla terza si era rifiutata. L'imputato aveva quindi smesso di suonare e la aveva insultata, proferendo al suo indirizzo gli epiteti "testa di cazzo, puttana". Portatisi a casa, l'uomo era molto adirato; si era imposta di stare calma. Aveva comunque risposto che non era normale comportarsi così. A casa c'erano M e la di lui mamma. Una volta portatisi in camera, l'imputato aveva scorto un bicchiere ed una tazza lasciati il giorno precedente: le aveva ingiunto di lavarli immediatamente, in quanto riteneva che non dovesse essere lasciato nulla in giro per casa. Non voleva lavare le dette stoviglie. L'uomo la aveva così trascinata, tirandola per i capelli, picchiandola con entrambe le mani. Era stato trattenuto da M Per le percosse subite, appena soffiava il naso le si gonfiava l'occhio. L'uomo era disinteressato alla circostanza che le si gonfiasse l'occhio. Accusava anche perdita di sangue dal naso. L'occhio interessato al rigonfiamento era quello sinistro e la vista si presentava appannata. Si era recata in pronto soccorso a piedi dato che era vicino. La aveva accompagnata M . In Pronto soccorso la avevano mandata dalla Polizia. Presso il posto di Polizia dell'ospedale aveva inizialmente preso a raccontare quanto le era accaduto, ma poi si era bloccata. Era stata trattenuta in Ospedale una notte.

L'imputato era arrivato dopo un po'. La mattina successiva avrebbe dovuto recarsi dai suoi parenti a , ma aveva detto loro di avere avuto una aggressione al parco S . La madre aveva creduto a tale versione dei fatti, ma aveva chiamato l'imputato ed aveva capito che i fatti erano andati diversamente. In tarda mattinata era stata trasportata all'Ospedale per verificare se fosse da fare un intervento,

che però era stato escluso, con conseguente fissazione di una visita dopo un mese.

Altro episodio è relativo al settembre 2017: avevano deciso di suonare separatamente in quanto era stanca di sentirsi rinfacciare che era lui che la manteneva. Mentre si trovavano in due diversi contesti a suonare autonomamente, e l'imputato si trovava a suonare al parco S< era intervenuta la Polizia

Locale che gli aveva sottoposto a sequestro tutti gli strumenti in quanto non munito del permesso per suonare. La aveva quindi chiamata per farla a correre in suo soccorso e, quando era arrivata, aveva preso ad insultarla con epiteti quali "testa di cazzo, puttana"

addebitandole di essere arrivata in ritardo e così di avere di fatto determinato il sequestro degli strumenti musicali. Avevano così litigato, tanto che era andata a letto senza cenare. Al mattino successivo l'imputato avrebbe dovuto recarsi presso la Polizia Locale per riottenere i propri strumenti musicali, mentre personalmente si sarebbe recata in
per lavoro. Era stata però
svegliata dall'uomo con un violento pugno sulla testa e la richiesta perentoria di andare con lui a ritirare i suoi strumenti. Anche il padre di M si era agitato.

La convivenza si era interrotta a fine settembre 2017, in quanto, un pomeriggio in cui stavano suonando, aveva salutato il musicista del primo episodio, il ragazzo, cioè, che non era stato pagato. L'imputato pretendeva che non lo salutasse. Aveva ribadito che il musicista non aveva torto e che, invece, era lui in torto. L'imputato la aveva insultata dicendo che era una puttana ed una testa di cazzo.

La mattina seguente, dopo che era andato in cucina, le aveva comunicato che avrebbe dovuto andare via. Non voleva però andare via. L'imputato aveva quindi chiamato la madre dicendole che la figlia avrebbe dovuto andare via. L'uomo le aveva portato sotto casa tutti i suoi effetti personali.

Aveva sistemato parte delle sue cose in cantina e parte nella spazzatura del parco. Gli oggetti finiti nella spazzatura li aveva gettati l'imputato .

Era quindi andata via di casa. Aveva trovato una stanza in locazione in in una abitazione
ove viveva anche la padrona di casa. Ci era rimasta fino a metà gennaio 2018. La relazione comunque continuava. Si erano rivisti dopo 20 giorni dall'accaduto. Avevano ripreso la convivenza a fine gennaio in una casa ubicata in Q , per quattro giorni, in subaffitto. Dopo si erano trasferiti in 5 II
giorno prima di andare a vivere a [1] o, mentre stavano cenando, avevano parlato del proprio
precedente marito, con il quale comunque era ancora sposata. L'imputato non gradiva che fosse ancora sposata. Si era adirata ed aveva buttato per terra un fazzoletto. L'uomo le aveva detto di raccoglierlo altrimenti la avrebbe picchiata. Era intenzionata assolutamente a ritornare a vivere con lui, anche se pretendeva un po' di rispetto. AI mattino avrebbero dovuto trasferirsi nel nuovo alloggio. L'uomo era infastidito dal fatto che il marito le avesse chiesto se lui la picchiava.

Il giorno successivo sarebbero dovuti andare a vivere nella nuova casa. Era andata a suonare al Duomo; l'imputato era arrivato mentre stava suonando. Si era innervosito e le aveva staccato gli amplificatori. La polizia locale lo aveva allontanato e, quindi, aveva rimesso i cavi. L'imputato pretendeva che denunziasse il marito e pretendeva di avere in mano la denunzia che voleva venisse sporta contro il marito.

Aveva sporto querela contro il marito, dicendo che parlava male del suo fidanzato.

Aveva consegnato una copia della denunzia all'imputato.

Erano andati a vivere a > il giorno successivo, solo perché l'imputato aveva ottenuto che
denunziasse il marito.

Avevano vissuto 4 giorni a Si erano poi riportati a vivere presso la famiglia ove
vivevano precedentemente, che avevano acconsentito a condizione che smettessero di litigare.

Nel febbraio 2018, dopo 10 giorni di convivenza presso tale abitazione, voleva avere le chiavi di casa. La sera del 24 febbraio avevano discusso perché erano molto stanchi: l'imputato era andato la sera da un suo amico; era uscita, e quando era si erano di nuovo incontrati a casa l'uomo aveva spezzato le chiavi con una tenaglia. Abbiano discusso molto. Le aveva detto che doveva sottostare alle sue regole e che doveva mettersi in carreggiata.

Aveva autonomamente dato un pugno sul proprio osso sacro, fratturandosi il dito.

Nel contesto in cui l'uomo le aveva detto che non poteva andare dove voleva, che non poteva avere le chiavi di casa, che doveva comportarsi bene secondo le sue regole, si era adirata ed aveva dato un colpo fratturandosi il dito.

Sul punto la diversa verbalizzazione riportata negli atti di P.G che le veniva contestata era dovuta, in riguardo all'episodio di cui al capo C), al fatto che aveva narrato due diversi episodi che erano stati verbalizzati come unico.

Altro episodio si era verificato il 7 marzo: si era recata in dai suoi genitori e l'imputato aveva
avuto da ridire dicendo che non poteva andare molte volte dai genitori, ma una sola volta.

Ritornati a casa, l'uomo aveva iniziato ad indirizzarle parolacce, quali "puttana". Aveva rotto il telefono ed il computer. Successivamente aveva chiamato la madre dicendole di venire a riprendersi "la puttana di figlia che aveva perché non la voleva più perché aveva dormito tutta la notte fuori". Aveva detto alla madre che le avrebbe bruciato la casa.

Era tornata a vivere a casa dei genitori, rimanendoci per 3 settimane.

Successivamente aveva trovato un monolocale in i ed aveva ripreso a viverci insieme
all'imputato.

In tale periodo, anche se c'erano discussioni, aveva cercato di mantenersi molto più tranquilla rispetto a prima, alterandosi meno nelle discussioni; aveva preso ad assecondarlo moltissimo in quell' ulteriore mese di convivenza.

Il 1 di giugno 2018 era stato l'ultimo giorno di convivenza. C'era un concorso musicale. Aveva personalmente vinto il 3° premio e l'imputato non aveva vinto: appena aveva appreso la notizia aveva iniziato ad innervosirsi. Aveva prestato al concorrente che aveva vinto il 2° premio il suo amplificatore: l'imputato, quindi, le aveva detto che era una testa di cazzo, in quanto se non avesse prestato l'amplificatore al concorrente arrivato secondo avrebbe vinto lui.

Nel ritorno verso casa le aveva più volte ripetuto "testa di cazzo, devi morire, non sei fatta per la mia famiglia". Aveva chiamato la persona che aveva gareggiato con lui per farlo calmare. Il giorno successivo avrebbero dovuto portarsi in una casa nuova. L'imputato non voleva dormire, continuava a tenere le luci accese, non voleva spegnere le luci. Le aveva intimato di stare zitta, in quanto, dopo tutto quello che aveva fatto, la

avrebbe ammazzata. Prima di andare a dormire le aveva chiesto se fosse giusto che la persona che aveva vinto il 2° premio era giusto che vincesse, ed aveva risposto affermativamente perché era bravo. La aveva colpita con dei pugni, dicendo che non potevano stare insieme.

Aveva, quindi, deciso l'imputato che avrebbero dovuto andare via di casa; la aveva obbligata a dargli dei soldi che aveva in quanto pretendeva la metà del premio che le sarebbe arrivato, dato che si sarebbero lasciati subito. Aveva, quindi, preteso la immediata consegna delle chiavi di casa. Era salita e scesa da casa due volte, e, la seconda volta, non la aveva fatta più salire.

Aveva chiamato la Polizia.

Le percosse che l'imputato soleva infliggerle durante i vari episodi erano consistite in pugni sulle gambe mentre era sul letto, con produzione di lividi, non refertati.

A seguito della prima interruzione di convivenza, si era portata presso una associazione di di
tutela delle donne ed aveva svolto con la psicologa 4 sedute. Anche nella attualità si recava dalla psicoioga, pur dopo la dopo la fine della relazione sentimentale con l'imputato.

Nell'ultimo contesto in cui aveva chiamato la Polizia, l'imputato non voleva aprire la porta, tanto che i poliziotti avevano citofonato più volte. La aveva minacciata anche davanti agli appartenenti alla Polizia. Le aveva detto che la avrebbe buttata giù dal decimo piano e la aveva insultata.

Gli episodi si erano verificati sempre nella loro camera anche quando vivevano con i coinquilini. Non era in grado di dire cosa i coinquilini riuscissero a capire. M capiva l'italiano, la madre di costui no; il padre capiva poco 1' italiano.

L’imputato aveva detto a sua madre che le avrebbe bruciato la casa e che le avrebbe fatto vedere dei filmini porno che la riproducevano.

M aveva assistito alla aggressione in cui era stata colpita all'occhio.

Non si erano più sentiti; aveva ricevuto una lettera proveniente dalla Casa Circondariale.

La propria madre era stata contattata da una volontaria del carcere di S 3 che le aveva riportato
il racconto dell'imputato.

Tra il marzo 2018 ed 1 giugno 2018 vi era stato un ulteriore episodio: aveva il permesso per suonare al ; a seguito di un ulteriore litigio l’imputato la aveva portata in una via esterna laterale al parco S- aveva preso il suo amplificatore e lo aveva sbattuto per terra ed aveva usato il proprio contro di
lei. L'amplificatore era particolarmente pesante; era posto su un carrellino e l’uomo le si portava mi veniva contro con l'amplificatore sul carrellino. Le aveva quindi fatto male.

Si erano messe le mani addosso entrambi.

Per quanto riguarda le lesioni di cui al Capo C), aveva dato un colpo sul coccige dell’imputato e si era rotta il metacarpo: si trattava di un litigio condotto solo verbalmente.

All' udienza del 30 gennaio veniva esaminato il teste **Agente della Polizia di Stato SI**

D decotto dal P.M.. Il teste segnalava di avere effettuato l'intervento presso la abitazione di via] richiesto dalla p.o. P La denunziante era in strada con una chitarra. L'uomo era in casa, all'ultimo piano dello stabile. Dopo che aveva, unitamente al collega, suonato più volte, erano riusciti a farsi aprire. L'uomo aveva inveito contro la P anche in loro presenza, minacciandola di morte e di farle fare un volo dalle scale. Era circa mezzogiorno. Avevano fatto accertamenti nominativi. L'uomo era irregolare sul territorio dello Stato. La donna aveva espresso l'intenzione di raccontare anche quello che era successo negli episodi pregressi e, così, avevano raccolto le sue dichiarazioni. Non aveva fatto altri interventi, ma risultava che fosse intervenuta altra volante. La casa si presentava in disordine. L'uomo, lui tentava di prendere gli effetti personali della donna mentre inveiva contro costei Un'anta dell'armadio si presentava rotta.

Si trattava dell'episodio del 2 giugno. La ragazza non aveva le chiavi di casa. Aveva indicato di essere stata svegliata durante la notte e percossa. Si presentava terrorizzata, ma non dall'episodio singolo, ma da tutta la situazione. Era conseguito l'arresto per maltrattamenti.

In quel contesto la ragazza presentava lividi sulle gambe; sembravano ecchimosi recenti.

La **teste I Z** , dedotta dalla P.C., indicava di essere operatrice volontaria della associazione sportello di ascolto per donne che subiscono violenza e maltrattamenti. In tale contesto era venuta in contatto con p.o.. La donna aveva necessità di un supporto legale, in quanto aveva ricevuto avviso di avvio di un proc. pen. nei confronti dell'imputato ed era quindi spaventata. Aveva raccontato di avere presentato denunzia. Aveva indicato che la relazione era iniziata nel 2017, e che si erano verificati episodi di aggressioni, litigi, tanto che ad un tratto aveva sporto denunzia. Aveva subito anche un trauma ad un occhio con pugno. Aveva raccontato l'episodio relativo al prestito dell'amplificatore durante la kermesse autorizzata dal comune di Milano, con premiazione sua, del giovane al quale aveva prestato l'amplificatore, ma non dell'imputato. Erano conseguite aggressioni fisiche, spintoni, insulti, minacce.

La donna aveva iniziato un percorso con la psicologa L Z con la quale il percorso era proseguito.

Aveva esposto la p.o. più episodi di percosse, aveva fatto riferimento ad un problema di lesioni che riguardava la mano, verificatosi nel corso di un contrasto in cui lei aveva avuto la peggio con lesioni alla mano. Non aveva riferito la p.o. di alcuna presentazione di denunzia sporta nei confronti dell'ex marito.

La p.o. nel 2017 aveva tentato di "ritirare" la querela, ma non era stato possibile in quanto risultava già avviato il procedimento penale.

La **teste P M B<**dedotta dal P.M. e dalla P.C., madre della p.o., indicava di abitare
a (BG) e di avere conosciuto l'imputato nel mese di luglio del 2017. L'uomo avrebbe dovuto
tenere, in quel periodo, uno spettacolo nel suo paese. Sapeva che aveva una relazione con la figlia, ma non lo conosceva. La figlia viveva a Milano, ove aveva convissuto con l'uomo. Ad Agosto 2017 aveva ricevuto una telefonata dalla figlia che la avvertiva che si

trovava in Ospedale e che aveva un occhio mal messo per via di uno scippo. La figlia era stata molto evasiva. Aveva quindi chiamato l'imputato per capire cosa fosse successo, ma costui le aveva risposto che avrebbe dovuto prima parlarne con la ragazza, chiudendo subito la conversazione. Quando la figlia si era portata a era riuscita a sapere che di era trattato di uno
scippo, anche se quando le aveva chiesto se fosse stato il fidanzato, la ragazza non la aveva guardata negli occhi ed aveva assunto un atteggiamento evasivo. Solo dopo I' arresto dell'uomo aveva saputo che era stato l'imputato a colpirla. Nel settembre 2017 aveva ricevuto una telefonata dall'imputato che la insultava e le riferiva parolacce, quali *"puttana, troia, vieni a prendere tua figlia, anche lei è troia, so dove abiti vengo e ti brucio la casa"*. Gli aveva rinfacciato il pugno nell'occhio della figlia,, ma l'uomo aveva negato. Il giorno dopo l'uomo si era portato presso la sua abitazione, ma non era riuscita ad approfondire il discorso. Il 7 marzo 2018 aveva ricevuto altra telefonata dall'uomo che le diceva di andare a prendere la figlia. Anche in quel contesto l'uomo le aveva riferito che *"tua figlia è una puttana, puttana anche tu"*. Nel corso di quella conversazione aveva udito in sottofondo la figlia che urlava e diceva che non aveva più il telefono ed il computer perche glieli aveva rotti. Aveva chiesto di avere passata la figlia, ma non gliela aveva passata, lasciandole solo la possibilità di parlare da lontano mentre lui teneva il telefono in mano. Aveva chiuso spesso la chiamata. Quando era riuscita dopo numerosi tentativi a mettersi in contatto con l'uomo, costui le aveva detto che la figlia era partita in taxi per portarsi da lei. Infatti da lì a poco era arrivata. L'imputato le

aveva anche detto che aveva un video porno che rappresentava la figlia e che era intenzionato a farglielo vedere.

Quasi tutte le settimane la figlia ritornava a casa. Il padre si era accorto di un livido sul polpaccio, ma lei aveva detto che aveva sbattuto.

Dopo l'arresto di lui, il 25 giugno era stata contattata da una volontaria del carcere di che
diceva che l'uomo voleva farle sapere che era stato arrestato.

Esame imputato

Nel corso del suo esame l'imputato ricostruiva gli avvenimenti e, soprattutto, le occasioni di contrasto con la denunziante, indicando che, per quanto riguardava l'episodio del 3 luglio 2017 si erano portati alla cascina M per lo spettacolo ed erano stati pagati 50 euro a testa con la p. o.. Costei gli aveva
proposto di portare l'altro musicista a casa perché non aveva dove andare, e così aveva fatto. L'uomo, mentre stava preparando la cena, gli aveva chiesto se poteva dargli qualcosa di soldi, ed aveva risposto che non lo aveva chiamato per soldi, ma solo per divertirsi. L'uomo gli aveva detto che se non mi avesse dato i soldi non sarebbe uscito di casa e avrebbe fatto "casino". V aveva preso denaro di tasca sua e glielo aveva corrisposto. Le aveva detto che non avrebbe dovuto, perché è gente che spaccia. Nel frattempo

- ira andata al bagno ed era uscita seminuda. Non avevano litigato e non la aveva costretta a pulire per terra, non le aveva fatto pressione sul volto.

Il 2 agosto V era tornata a casa tardi ed ubriaca, con il viso rosso e l'occhio un po' segnato, aveva già l'occhio messo male. Gli aveva tirato uno schiaffo. La aveva solo scossa dicendole di non alzargli le mani. Era andata in bagno, aveva starnutito e le si era gonfiato l'occhio. Era andata in Ospedale. Lo aveva chiamato la madre di V e le aveva detto che ero in Ospedale, ma non aveva interrotto la comunicazione con la madre di V

Per l'episodio del Settembre 2017, aveva portato sotto casa gli effetti personali e le suppellettili di

- in quanto sarebbe dovuta arrivare sua madre a prenderla, ma poi non era arrivata. V gli aveva lanciato il telefono in testa.
- non aveva un posto dove vivere, sua madre non era venuta a prenderla, e quindi la aveva presa in casa.
- aveva una chiave di casa. Le chiavi non si potevano duplicare senza schedina, ma V le aveva duplicate lo stesso; gliele aveva quindi tagliate perché era una cosa che non si poteva fare. Non era solito percuotere V ; solo nel corso di un episodio, anche se non era un vero e proprio schiaffo, allorquando si erano portati andati in Toscana ed aveva parlato con il suo ex ragazzo.

Aveva conosciuto V ' intenta a spacciare e in un periodo in cui dormiva al prato.

11 teste della difesa, ***A*** **M. S S' , detto M:** riferiva di conoscere l'imputato e la p.o. in quanto entrambi avevano abitato presso la sua abitazione dall'aprile 2017 fino ad aprile 2018. I due stavano abbastanza bene e a volte litigavano Li aveva visti litigare, ma non picchiarsi. Lui diceva alla compagna di tenere una condotta adeguata.

In una occasione quando era arrivato a casa aveva visto V con un occhio gonfio: la ragazza gli aveva detto che era caduta in bagno.

Avevano applicato una pomata e poi si erano portati al pronto soccorso: la aveva accompagnata personalmente con il proprio fratello, e l'imputato era arrivato dopo.

Erano andati al pronto soccorso alle 11,30/12,00.

A domanda di questo Giudice, che richiedeva spiegazioni in ordine ad una richiesta di permesso di colloquio con il teste avanzata dall'imputato presso l'ufficio matricola della Casa Circondariale, il teste ha riferito di avere ricevuto una missiva fattagli recapitare dall'imputato, con il quale costui gli chiedeva aiuto, dicendogli che era successo un problema con V Sulla missiva era anche indicato il numero di telefono di un legale, che aveva subito contattato. Dopo avere trovato il legale ed averlo incontrato in tre occasioni in vista della difesa dell'imputato, il legale intendeva ottenere la somma di € 1000 che l'imputato non aveva a disposizione. Si era quindi reso immediatamente disponibile per corrispondere personalmente le spese del processo, quando tutto fosse finito. Il rapporto con il legale però si era interrotto in quanto costui non era stato pagato. I contatti con il difensore si erano avuti nel settembre del 2018. Si era personalmente recato in tre occasioni a colloquiare con il legale. Si era interessato della difesa dell'imputato in quanto per lui era come se fosse un fratello, perché "compaesano". Era quindi disposto ad aiutarlo e anche a corrispondere a rate le spese per la difesa dell'imputato.

Il teste R M , dedotto dalla difesa rendeva una deposizione con la quale sostanzialmente decantava le qualità musicali dell'imputato. Indicava di gestire un punto di incontro in Milano

e di conoscere imputato con il nomignolo di "P '. Lo aveva conosciuto per fare musica sopra il proprio laboratorio, e così di avere conosciuto anche la compagna dell'imputato. Li aveva così frequentati di sera in quella dimensione e andava tutto bene. Non sapeva accadesse fuori dal locale tra i due.

Ciò premesso
in punto di motivi della decisione
si osserva

Ritiene il decidente che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, riportati e ricostruiti, poi, nel corso della istruttoria dibattimentale, descrivano e si coordinino in un paradigma probatorio in tutto convergente nel senso di palesare la penale responsabilità dell'imputato in riguardo alle contestazioni elevate nei suoi confronti ai capi A) c B) nella rubrica.

Alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato un decisivo apporto proviene dalle dichiarazioni della persona offesa, quali sono state apprese in udienza, che consentono di descrivere la vicenda di causa in termini perfettamente coincidenti con la contestazione elevata.

Deve precisarsi che, anche se la decisione non si risolve in un pura -ed acritica- valorizzazione delia versione fornita dalla persona offesa, astrattamente, in assenza di dati formali o logici che contrastino la ricostruzione degli avvenimenti fornita dalla predetta, a questa ben può conferirsi attendibilità, anche sulla scorta dei principi generali, atteso che, nel sistema delineato dal codice di rito, la deposizione del soggetto passivo del reato, ovvero dal soggetto comunque danneggiato dal reato, deve ritenersi, in assenza di elementi di contrasto -di carattere logico o fattuale- astrattamente immune da sospetto[1].

In tema di valutazione della prova testimoniale, il convincimento può anche essere fondato, invero, sulla sola deposizione del soggetto passivo o del soggetto comunque danneggiato dal reato, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità', da effettuare mediante un esame particolarmente penetrante e rigoroso che si avvalga di altri elementi probatori di conferma sotto il profilo logico e fattuale.

Orbene, nella vicenda oggetto di esame i dati forniti per la ricostruzione della sequenza degli avvenimenti dalla denunziante/querelante/persona offesa, non solo non hanno ricevuto smentita da alcun elemento acquisito al procedimento nel corso della istruttoria dibattimentale, ma sono risultate assolutamente collimanti in punto di fatto, e concordanti sotto il profilo logico, con ulteriori elementi acquisiti al procedimento.

Tra i dati significativi sotto il profilo della concordanza con quanto riferito dalla persona offesa, vanno indicati va certamente menzionato il referto rilasciato alla p.o. in data 1/8/2017, con diagnosi di *frattura scomposta del pavimento orbitario di sinistra e emoseno mascellare* sinistro con prognosi di giorni 40.

Tale dato pare insuperabile e significativamente espressivo anche dell'entità della forza e dell'accanimento con la quale l'imputato ha colpito la persona offesa in quella occasione,

fino a procurarle le gravi lesione refertate.

Se anche tale elemento si riferisce direttamente alla contestazione sub B), certamente trattasi di elemento esterno che refluisce, costituendone valido supporto, sulle dichiarazioni della persona: proprio le lesioni di cui al capo B), come obbiettivate dai sanitari, consentono di ricostruire quale fosse il tipo di trattamento che l'imputato soleva riservare alla persona offesa, atteso che un accanimento produttivo di tali lesioni traduce certamente un atteggiamento dell'imputato nei confronti della convivente di disprezzo per la sua integrità, nel cui contesto, quindi, le dichiarazioni della p.o. in riferimento al complessivo sistema di vita riservatole, assumono particolare pregnanza e significativa veridicità.

Peraltro, anche la madre della persona offesa, la teste P MB, pur non avendo avuto una narrazione diretta da parte della figlia del tipo di violenze alle quali costei era sottoposta dall'imputato, nondimeno aveva potuto registrare direttamente il tipo di personalità dell'imputato ed il tipo di approccio che costui riservava agli interlocutori, e, nella specie, a persone legate alla persona offesa, in termini di grave prevaricazione e di costante minaccia, anche alla luce della improvvisa e immotivata indicazione rivolatale da parte dell'imputato di bruciarle la casa. La madre della persona offesa aveva poi assistito direttamente a talune palesi intemperanze indirizzate dall'imputato alla figlia, per averle ascoltate dall'altro capo del telefono, in un contesto in cui l'imputato rifiutava di fare dialogare direttamente la madre e la figlia, in tutto conformi al quadro di trattamento quale quello narrato dalla persona offesa per come riservatole dall'imputato.

Né può essere trascurato di ricordare che l?Ag. della Poi. di Stato S D ha riferito nel
corso della sua deposizione che al momento del suo intervento e dell'intervento dell'altro Collega, l'imputato aveva inveito, in loro presenza, contro la P i, minacciandola di morte e di farle fare un volo dalle scale

Ne consegue che , in punto di attendibilità, le dichiarazioni della p.o. devono essere apprezzate con grado di elevata veridicità, apparendo le stesse in tutto univoche e costanti, e supportate dagli elementi innanzi indicati.

Il compendio probatorio sopra descritto, conduce questo decidente a ritenere che l'imputato ha sottoposto la p.o. ad un complessivo sistema di vita gravemente penoso, protrattosi per un considerevole intervallo di tempo, sistema di vita connotato da continue vessazioni fisiche e psicologiche.

Tutta la situazione delineatasi a seguito degli esami testimoniali, nonché le considerazioni tracacciabili dall'esame del richiamato referto medico, compone un coarcervo di elementi in tutto convergenti nell'evidenziare come si sia prodotta tra l'imputato e la p.o. una situazione di difficile coabitazione, nel contesto di una situazione di permanente e grave sopraffazione realizzata dall'imputato in danno della denunziante, mediante la reiterazione costante e protratta nel tempo di atti di percosse, di ingiurie, di umiliazioni, produttive, nei riguardi della p.o. di una condizione di vita assai penosa, determinante sofferenza continua sia di carattere morale, che fisica.

Ne la portata accusatoria delle indicazioni della persona offesa ovvero della madre di costei sono suscettibili di essere ridimensionate alla luce delle dichiarazioni rese dal teste A M SS detto M :he ha persino negato di avere assistito all'episodio

produttivo delle lesioni di cui al capo B), nelle fasi immediatamente precedenti al momento in cui egli stesso ha accompagnato la persona offesa in ospedale: non può non considerarsi, invero, come in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del teste vi siano profondi dubbi determinati dalla circostanza che lo stesso teste ha apertamente detto di essersi interessato alla difesa dell'imputato proprio in riferimento alla vicenda che lo aveva condotto presso la casa circondariale a seguito della denuncia della persona offesa, addirittura contattando un legale e dichiarandosi disponibile a sostenere le spese legali. Alla luce di ciò le dichiarazioni del teste non possono essere in alcun modo apprese nel senso della attendibilità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono ritiene il decidente che vada ritenuta integrata ad opera dell'imputato la fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p. come contestata.

In particolare è da escludersi, a fronte della specifica reiterazione di condotte quali descritte dalla p.o., che la condotta dell'imputato possa essere ricondotta unicamente ad episodi di mera intemperanza, a carattere occasionale, in quanto tale non espressiva di quel contesto di costante sopraffazione che sostanzia la fattispecie di reato contestata. Tutta la condotta tenuta dall'imputato nei confronti della p.o. si compone in un coacervo di avvenimenti, che, anche se isolatamente considerati potrebbero essere non punibili (atti di umiliazione generica) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), hanno in realtà acquistato rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, quale ampiamente emersa nel corso della istruttoria dibattimentale, soprattutto a seguito delle indicazioni fornite dalla p.o.: risulta, invero, nel caso in esame, perfezionato il reato sotto lo specifico profilo della esecuzione di condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità, tale da essere rilevante sia sotto il profilo soggettivo del reato per la palese unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, e, nello specifico, di infliggere abitualmente tali sofferenze,, sia sotto quello oggettivo, per la produzione in capo alla vittima di una situazione di grave sofferenza e prostrazione.

Ne consegue che risulta integrato il presupposto giuridico per la configurazione del reato di cui alla imputazione, che, com'è noto, è quello della c.d. abitualità, inteso nel senso che il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che vede la sua caratterizzazione nella sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, ma che acquistano rilevanza penale per effetto

della loro reiterazione nel tempo, con conseguente perfezionamento della fattispecie allorquando si realizza un minimo di tali condotte, siano esse delittuose o meno, collegate da un nesso di abitualità, costituito proprio da quella reiterazione costante nel tempo che fa si che sotto il profilo oggettivo la vittima finisca per l'essere sottoposta ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, e per ciò stesso penoso; laddove sotto il profilo soggettivo, l'imputato, per la sussistenza del delitto, deve essere consapevole di sottoporre la vittima, con la persistenza nella reiterazione delle azioni vessatorie già poste in essere in precedenza, ad un sistema di vita penoso, ad una

condizione di soggezione e di sofferenza psicologica, con corrispondente volontà (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 28.1.1995, n. 4636, in *Ced. Cass.* Rv. 201148; Cass. Pen. Sez. VI, n. 34480 del 31/05/2012 in *Ced. Cass.* Rv. 253568; Cass. Pen., Sez. VI, n. 15146 del 19/03/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 259677; Cass. Pen. Sez. VI, n. 15680 del 28/03/2012, in *Ced. Cass.* Rv. 252586)

A quanto precede consegue giudizio affermativo della penale responsabilità dell'imputato in riferimento al reato di cui al capo A).

Del pari integrato deve ritenersi il delitto di lesioni personali aggravate, come contestato al capo B) di imputazione in relazione alle lesioni obicttivate con il referto in data 1/8/2017.

Sono le stesse dichiarazioni della persona offesa che conducono ad escludere la sussistenza del delitto di cui al capo B), in riferimento al quale pure vi è referto in atti in data 25/2/18, rilasciato alla p.o. con prognosi di giorni 30 e diagnosi di frattura quinto metacarpo mano destra.

La persona offesa, invero, ha indicato di essersi procurata autonomamente per la frattura, avendo dato un pugno sul coccige dell'imputato nel corso di un litigio.

Ai fini della quantificazione della pena, non si reputa di dover accedere nei confronti dell'imputato a giudizio di clemenza mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tale decisione riposa innanzitutto sulle considerazioni tracciabili alla stregua dell'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, caratterizzato da pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di atti persecutori, lesione personale, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza la persona, con sentenza in data 17/1/2013 e pena pari ad anni due mesi due di reclusione.

Secondariamente non può non rilevarsi la particolare intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta realizzata dall'imputato nei confronti della persona offesa, come si è dispiegata nel corso della loro convivenza con connotazioni di particolare violenza e di significativa sopraffazione, in un contesto in cui l'espressione di violenza fisica, di denigrazione, di deprivazione della persona offesa costituivano una costante, insistita soprattutto perché la persona offesa ha palesato di non essere stata per molto tempo capace di opporsi alle intemperanze dell'imputato, desiderosa com'era di continuare a mantenere la relazione sentimentale con costui.

Infine, va considerato il comportamento processuale dell'imputato, non soltanto improntato al più ostinato diniego persino di ogni evidenza, ma financo caratterizzato dal tentativo di screditare la p.o. non già con riferimenti del tutto legittimi ancorati a dati eventualmente oggettivi, atti a contrastarne l'assunto accusatorio, ma realizzato con manovre di deliberata denigrazione: l'imputato, invero, ha tentato di sminuire la portata dell'indicazione accusatorie della p.o. segnalando di avere conosciuto la giovane allorquando dormiva per strada ed era dedita al traffico di stupefacenti, circostanze , peraltro, queste mai emerse nel procedimento. Se è certamente legittimo difendersi e porre i evidenza eventuali incongruenze del narrato della p.o., non è altrettanto legittimo contrastare le dichiarazioni della dichiarante mediante gratuite denigrazioni su asserite

condotte pregresse di natura illecita , che nulla hanno a che fare con i fatti in imputazione, peraltro mai verificate.

D'altra parte neppure può essere sottovalutata l'entità delle lesioni patite dalla persona offesa come indicata nel capo di imputazione. '

Il trattamento sanzionatorio che si stima equo irrogare, fissato primariamente in riguardo al delitto di maltrattamenti di cui al capo A) è quello di anni tre di reclusione.

Su tale pena deve essere operato l'aumento di pena per la continuazione con il grave delitto sub B): detto aumento di pena si ritiene non possa essere stimato in misura inferiore ad anni uno attesa la gravità delle lesioni cagionate dalla persona offesa.

Complessivamente la pena equa pare essere quella di anni quattro di reclusione.

L' imputato va condannato anche alla rifusione delle spese processuali e della propria custodia cautelare.

Così come va condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Si reputa di liquidare il detto danno in via equitativa, alla luce delle sofferenze complessivamente patite nel periodo, nonché della entità delle lesioni patite indicate al capo B) di imputazione, nella somma complessiva ed esaustiva di euro 30.000,00.

L'imputato va condannato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile che vengono liquidate in euro 2.500, 00 oltre a rimborso forfettario spese al 15 %, e ad l.V.A. e C.P.A..

Ricorrono le condizioni, in conformità al protocollo stipulato tra il Pres. del Trib. di Milano, l'Ordine degli Avv. di Milano, la Camera Pen. di Milano, per liquidare al difensore dell'imputato, in forza del patrocinio al quale l'imputato è stato ammesso, la somma di euro 2.213,75 in questa ricomprese le maggiorazioni relative al 25 % per imputato detenuto, al 20 % per presenza p.c., al 30 % per escussione di più di 5 testi. Oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, l.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara M K D T C colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) e, computato l'aumento di pena riferito alla forma di recidiva contestata, ritenuta più grave la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. ravvisata la continuazione tra i reati, lo

condanna

alla pena di anni quattro di reclusione.

Condanna 1' imputato alla rifusione delle spese processuali e della propria custodia cautelare.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve l'imputato dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, danno che si liquida nella somma complessiva ed esaustiva di euro 30.000,00.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile che liquida in euro 2.500, 00 oltre a rimborso forfettario spese al 15 %, e ad l.V.A. e C.P.A..

Visto il protocollo stipulato tra il Pres. del Trib. di Milano, l'Ordine degli Avv. di Milano, la Camera Pen. di Milano, liquida al difensore, in forza del patrocinio al quale l'imputato è stato ammesso, la somma di euro 2.213,75 in questa ricomprese le maggiorazioni relative al 25 % per imputato detenuto, al 20 % per presenza p.c., al 30 % per escussione di più di 5 testi. Oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, l.V.A. e C.P.A.

Visto Kart. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg- 90.

Milano 6.2.2019

Il Giudice

---

[1] Le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole sostenere un'affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte a un attento controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano ragioni di dubitare della loro attendibilità.

n *Sezione* L. *sentenza 26 aprile-11 ottobre 2006 n. 34006 - Pres. Colonnese; Rei. Bruno; Pm (diff.) Martusciello; Rie. Tundo.*

Più recentemente. Cass. Pen., Sez. 2. Sentenza n. 43278 del 24/09/2015, in *Ced Cass.* Rv. 265104. ha indicato che *"le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto ".*

N. 1864/2017
R.G.Trib.

N. Memoriale
SENTENZA N. 1522/2018

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3442/2016 Notizie di Reato

Il Giudice monocralico di Pavia

Dott. Pasquale VILLANI all'udienza pubblica del 20 settembre 2018

ha lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti
di:
SCHEDA il

P M S i, nato a il /1967, elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore.

-Libero presente-

Assistito e difeso dall'Avv. C V del Foro di .
difensore di Fiducia, assente e sostituita ex art. 102 c.p.p. dalFAvv.
N/ del Foro di Milano

IMPUTATO

1. artt. 61, n. 11 quinquies e *572 c.p. perché con condotte reiterate, umilianti e vessatorie, maltrattava la*

convivente B B F M e, in particolare:

fin dall'inizio della convivenza la offendeva quotidianamente dicendole"troia, puttana di merda, straniera di merda, povera donna, succhia piselli";

la accusava di essere pozza;

la minacciava dicendole che, se si fossero separati, i figli le sarebbero stati tolti perché era disoccupata e dipendeva economicamente da lui;

non le permetteva di parlare la propria lingua madre (lo spagnolo), di cucinare i piatti della propria tradizione e le impediva di accogliere le amiche in casa;

nel settembre del 2008, a causa del pianto della figlia A , le dava un calcio sulla schiena e sul gluteo destro;

- *nel 2010, sempre a seguito del pianto della figlia, la colpiva con un pugno al petto;*

nel 2013 la spingeva contro un muro;

nel 2012, mentre era incinta all'ottavo mese, le dava una sberla facendola cadere a terra;

il 10 aprile 2016, quando la donna rientrava da una vacanza presso la sua famiglia d'origine, le diceva"perché sei ritornata? Non potevi restare in Colombia?" e *le ribadiva che la sua presenza non era gradita anche nei giorni successivi, fino a che, il 13 aprile 2016, nel corso di una lite, la afferrava alle spalle spingendola versa le inferriate del balcone;*

- il 14 aprile 2016 la afferrava per un braccio, girandoglielo a forza dietro la schiena e la graffiava.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori A (n. 2007) e J. (n. .2012).

In e, dal 2007 al 2016

2. artt. 61, n. 11 quinquies, 582- 585, in relazione a/l'art. 576, n. 5) c.p., perché afferrando la convivente

a *B F M per un braccio, graffiandola e girandole con forza l'arto dietro la schiena, le cagionava una lesione consistita in*"contusione e lesioni da graffio alle braccia", *dalle quali derivava una malattia di giorni 5.*

Con I aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori A *(n 2007) e J• {n .2012).*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione dei maltrattamenti di cui al capo 1).

In i, il 14 aprile 2016

Con l’intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Capra

Le parti hanno cosi concluso:

Il Pubblico Ministero: “Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestale e ponendo i reati in continuazione, chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione."

Il difensore dell’imputato: ‘ in via principale, chiede l’assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. In subordine, chiede la derubricazione del reato di cui al capo 1) in quello di lesioni continuate e conseguente emissioni di sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per mancanza di querela. In ogni caso chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per remissione della querela per il capo 2); in estremo subordine, condanna al minimo della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e riconoscimento dei benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

P M S è stato tratto a processo innanzi al Tribunale di Pavia in composizione
monocratica, con decreto che dispone il giudizio del 20 luglio 2017, ritualmente notificato, per rispondere del reato di cui all'art. 572 c.p. meglio dettagliato in rubrica.

Data apertura al dibattimento, all'udienza del 2 novembre 2017 era acquisita dal tribunale la produzione documentale del PM, consistente essenzialmente nel verbale di pronto soccorso concernente B i B F M recante data 14 aprile 2016, e nella cartella clinica di quest'ultima inerente alle cure ricevute dalla stessa p.o. presso il CPS di. . All'udienza
del 1 marzo 2018 erano assunte le testimonianze della p.o. B B F M e dell'ulteriore teste B Z M E , e poi acquisita, col consenso delle parti, l'annotazione di pg del 14 aprile 2016 a firma dei carabinieri M i, Ni , D'; e M i. Alla conclusiva udienza del 20 settembre 2018 la difesa dell'imputato prestava il consenso all'acquisizione delle sit rese in sede di indagini preliminari da R A A , S
D ?, C C i, B M G , G R e C M G .Era quindi prodotta, dalla stessa difesa, la remissione di querela da parte della p.o. con correlativa accettazione da parte dell'odierno imputato formalizzata il 22 novembre 2016 avanti alla stazione dei carabinieri di , e il provvedimento del Tribunale di Pavia del 25 ottobre 2016 con
cui era omologato l'accordo sull'affidamento dei figli della coppia P /B B e sugli altri aspetti economici connessi alla loro separazione.

In questa stessa udienza, dichiarato concluso il dibattimento, le parti davano corso alla discussione; all'esito della discussione, previa deliberazione in camera di consiglio, era data lettura al dispositivo della decisione, in cui si riservava il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.

Il quadro di evidenza compostosi all'esito del dibattimento non ha offerto riscontri a suffragio dell'ipotesi accusatoria.

Nelle sit rese innanzi alla pg operante presso la stazione di , le signore Mi G
B i, Ri ı G ı, M G C , tutte condomini dello stabile di via in dove abitava all'epoca dei fatti di interesse per questo giudizio la famiglia costituita dall'odierno imputato da due figli e dalla signora B Bi i, riferivano di non aver mai udito o assistito a litigi tra i due conviventi.

Il dott. D 5 , psichiatra in servizio presso il CPS di , in data 7 ottobre
2016, dopo aver riferito ai militi dell'arma S e S della stazione dei carabinieri di di aver in cura la B B F M , ripercorreva la storia clinica della p.o.. Evidenziava al riguardo che la donna aveva avuto un episodio di crisi depressiva maggiore nell'anno 2008 quando, per la prima volta, venne presa in carico dal centro in cui operava. Quella manifestazione acuta si sarebbe risolta quello stesso anno; da allora la B B interrompeva la frequentazione del CPS nei sei anni a seguire.

La p.o., nell'anno 2014, era presa nuovamente in carico dalla stessa struttura socio-sanitaria. Ella, in particolare, sosteneva quattro colloqui con lo psicologo C C . Quest'ultimo escusso anch'egli a sit dai carabinieri di < sempre in data 7 ottobre 2016, narrava di aver
ricevuto dalla donna il racconto di vessazioni da parte del compagno che, sorte fin dall'inizio del loro ménage, avevano subito una forte recrudescenza quando lei, di rientro dalla Colombia, aveva scoperto che il aveva intrecciato, tra l'altro da diversi anni, un'altra relazione parallela. Il dott. C i, ricevuto il racconto della donna e omessa ogni valutazione di verosimiglianza del medesimo, riteneva più utile a questo punto trattare la paziente con un approccio di tipo psichiatrico: questa fu la ragione per la quale la B B dovette essere ripresa in cura dal dott. S

Quest'ultimo spiegava, sempre nelle sit assunte il 7 ottobre 2016, che dai colloqui svolti nell'ultimo periodo, aveva potuto escludere il rilievo di altri disturbi psichiatrici maggiori e con ciò una perdita di contatto con la realtà da parte della paziente; a dispetto di ciò, precisava in allora il sanitario, che il riferimento di quello stato di consapevolezza a episodi specificamente narrati dalla donna era una valutazione che avrebbe potuto essere

compiutamente apprezzata e definita solo all'esito di un approfondimento a carattere peritale sullo specifico punto.

R 4 A i, amica della B E i, ha riferito nelle sit assunte dai carabinieri di in data 22 aprile 2016, che la compagna le aveva detto numerose volte di essere maltrattata dal marito; quest'ultimo in diverse circostanze si sarebbe posto nei riguardi della donna sempre con atteggiamento gratuitamente prevaricatorio e insultante. La teste ha narrato poi di due episodi particolari occorsi, rispettivamente il 13 e il 14 aprile 2016. Nella prima occasione P avrebbe tentato di buttare fuori di casa la compagna appena rientrata dalla Colombia. Nella seconda circostanza l'imputato, sempre nel corso di un diverbio scoppiato per le stesse ragioni, avrebbe cercato di buttare giù dal balcone la B B , tentativo questo da cui aveva poi desistito soltanto perché si era accorto deH'arrivo della loro figlia A rimasta nel frangente assai turbata dalla scena.

Con riguardo al litigio del 14 aprile 2016, è stato acquisto sia il verbale di pronto soccorso di quello stesso giorno che l'annotazione di pg a firma dei carabinieri M , Ni i, D' e M i. Nel primo atto i sanitari rilevavano la presenza di graffi al braccio sinistro della p.o. giudicate guaribili in cinque giorni. Nell'annotazione i militi dell'arma evidenziano di essersi imbattuti nella B B che piangente si era precipita in strada; la stessa, dopo essere accorsa verso di loro, riferiva di aver appena avuto un violento litigio col partner. I carabinieri invitavano la donna a recarsi in pronto soccorso per ricevere le cure del caso, e si recavano poi per un controllo nell'appartamento della coppia. F tuttavia se ne era già allontanato. Come riferito, infatti, dalla testimone potenziale R A , l'odierno imputato, dopo il violento alterco del 14 aprile, aveva lasciato la casa familiare a disposizione della compagna e delle figlie, andandosene a stare altrove in attesa del provvedimento giudiziale sull'affido delle minori.

B Z M E , altra amica della B B , ha riferito in dibattimento di aver raccolto dalla stessa, in passato, alcune doglianze riguardanti il comportamento del marito, accusato dalla donna di trattarla male, di non permetterle di parlare in spagnolo con i figli e di

ingiuriarla. La teste ha chiarito tuttavia di non aver mai assistito in tutti questi anni ad alcun atto prevaricatorio del P verso la convivente. Da

ultimo, la B ha chiarito di aver si accompagnato la sua amica "all'ospedale", come contestatole dal PM, ma ha anche precisato, in merito, di averlo fatto una sola volta dieci anni fa, quando la B B era in cura per una depressione. E' appena il caso di rilevare come l'episodio riferito dalla teste non può che riconnettersi al periodo in cui la p.o. era in carico al CPS di per la cura della
sindrome depressiva maggiore che la affliggeva.

La p.o. ha ripercorso in dibattimento i fatti a suo tempo denunciati, rileggendoli alla luce della condizione di equilibrio e benessere psichico ritrovata recentemente grazie all'aiuto di uno psicologo. La donna ha anche evidenziato di stare seguendo col P un percorso di consuelling psicologico che sta portando, dopo la separazione intervenuta nelle more della celebrazione di questo processo[1], a un loro avvicinamento.

La E B ha chiarito di aver conosciuto P nel 2005 in Colombia e di essere venuta in Italia per convivere con lui l'anno successivo. La teste ha aggiunto che quel trasferimento e l'incontro con una nuova cultura finivano col minare il suo equilibrio, già vacillante a causa di una brutta esperienza vissuta da bambina e dei difficili trascorsi nel suo paese di origine[2]. Il marito le impediva di parlare spagnolo e di avere rapporti con connazionali perché, per un verso, riteneva che la sua ostinazione ad esprimersi nell'idioma nazionale le avrebbe precluso un'effettiva integrazione nella nuova realtà, e per l'altro, che la frequentazione dei conterranei non le facesse bene, in quanto costoro sarebbero stati interessati soltanto a spillarle dei soldi.

Ciò non faceva altro che rinfocolare la sua cupezza. Ella aggrediva perciò verbalmente e poi anche per le vie di fatto il compagno quando questi faceva rientro a casa dopo aver trascorso la giornata al lavoro. Le occasioni di litigio, ha spiegato la p.o., erano le più varie anche se, in buona sostanza, esse erano sempre e comunque occasionate dallo stato di malessere interiore della donna, che aggrediva continuamente il marito. Nel corso di questi alterchi, P , dal canto suo, non sapendo approcciarsi in modo comprensivo e paziente con la compagna, la insultava di sovente o comunque assumeva, in altrettante circostanze, nei suoi riguardi toni di

sufficienza e di scherno. Ad ogni modo la teste ha chiarito di essere stata sempre lei a dare il la a questi scontri col partner, a parte una sola occasione, occorsa peraltro diversi anni addietro, in cui P le diede un calcio sul gluteo.

Le B B ha anche spiegato cosa accadde nello specifico il 13 e il 14 aprile 2016. Ella ha riferito che al tempo era appena tornata dalla Colombia, paese che aveva potuto rivisitare solo dopo molti anni. Ha spiegato in merito che, prima di partire, aveva comunicato al F la sua intenzione di porre fine alla relazione; quasi per paradosso, tuttavia, la donna al ritorno trovando il marito al telefono con una nuova fiamma si ingelosiva e, avventatasi con foga inusitata contro il compagno, gli strappava di mano il cellulare. Ne nasceva subito una colluttazione nel corso della quale P cercava soltanto di vincere le resistenze della donna a restituirgli lo smartphone; i graffi e la dolenzia al braccio riscontrate al pronto soccorso il giorno seguente, dunque, sarebbero state null'altro se non le acuzie derivate da tale vicissitudine. Il giorno seguente, invece, ha soggiunto la E B i, vi sarebbe stato col P un'ulteriore alterco dettato dalla gelosia. Nell'occasione ella avrebbe tentato di raggiungere il balcone impedita dallo stesso imputato che evidentemente avrebbe preferito non dare eccessiva pubblicità ai litigi familiari; la teste tuttavia riusciva con uno strattone a divincolarsi dalla presa del compagno ma finiva però nella foga per andare a impattare contro l'inferriata del balcone.

La p.o. ha inteso evidenziare in dibattimento che il P è un padre meraviglioso con i figli della coppia A e J ; del resto la stessa B B si era accordata col compagno che i bambini rimanessero con lui dopo la separazione. Il provvedimento reso dal Tribunale di Pavia il 25 ottobre 2016, ora in atti, suggellava tale accordo evidentemente non solo e non tanto perché corrispondente ai patti assunti dalla coppia, ma anche perché conforme agli esiti dell'indagine psicosociale predisposta dagli assistenti sociali del Servizio alla Persona del Comune di del 6 settembre 2017.

F ha reso, come accennato, spontanee dichiarazioni in sede dibattimentale in cui si è addossato le proprie responsabilità per non essere riuscito a stare vicino alla madre dei suoi figli, quando ella, trasferitasi dalla Colombia ad , si trovò a affrontare un cambiamento di vita così

radicale e destabilizzante. Ha però voluto sottolineare anch'agii che lui e la B B stanno seguendo assieme un percorso psicoterapeutico di coppia che sta procedendo allo stato con grande soddisfazione reciproca, avendo portato anche al loro concreto riavvicinamento.

Come si è dianzi anticipato i riscontri raccolti, e fra questi *in primis* la netta e precisa testimonianza della p.o., hanno inesorabilmente confutato l'ipotesi d'accusa invece che corroborarla. Il ménage di coppia tra il F e la B B; ha vissuto lunghi periodi in cui l'incomprensione e la reciproca recriminazione avevano preso il posto dell'amore e della mutua comprensione. In questi anni era però, la stessa B B , tormentata dai profondi dolori e dalle tare affioranti dal suo passato, a dimostrarsi corriva con atteggiamenti violenti e di iattanza verso il partner. Pi dal canto suo, reagiva con veemenza invece di ritrarsi per cercare di compenetrarsi empaticamente con gli agiti della donna. Tale contegno può essere biasimato, ma non corrisponde alla condotta tipizzata nel reato di maltrattamenti.

Allo stesso modo la congruente e consequenziale narrazione della B B su quanto accadde il 13 e il 14 aprile 2016 non lascia poi dubbio sul fatto che i graffi al braccio a lei riscontrati nel verbale di pronto soccorso in atti non possono essere ascritti ad alcuna condotta prevaricatoria del F , che, nella prima e nella seconda delle occasioni dianzi più diffusamente divisate, si limitava anzi a rintuzzare, lui si, le sfuriate della donna.

I superiori rilievi impongono l'assoluzione dell'imputato con riguardo ad entrambi gli addebiti mossigli perché il fatto non sussiste.

Richiamato l'art. 544 3° comma c.p.p. vengono riservati sessanta giorni come termine per il deposito delle motivazioni.

P.Q.M.

Il Giudice visto e applicato l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

P M S dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Letto l'art. 544 3°

comma c.p.p. indica in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

---

[1] I termini della separazione della coppia di fatto F B B: sono stati omologati nel provvedimento del
Tribunale di Pavia del 25 ottobre 2016, ora in atti. E' il caso di rilevare che I e A , i due figli piccoli della coppia, erano affidati, in forza dello stesso provvedimento, all'odierno imputato.

[2] Dalla relazione di indagine psicosociale predisposta dagli assistenti sociali del Servizio alla Persona del Comune di
del 6 settembre 2017, emerge che la signora B B era stata abusata quand'era ancora bambina dallo zio, e che, dai diciannove ai vent'anni, aveva avuto due figlie l e A in entrambi i casi a seguito di rapporti non protetti occorsi, tra l'altro, quando era alterata dall'alcool dopo serate brave trascorse in discoteca. Questi fatti erano riferiti agli assistenti sociali dalla stessa B B

Pavia, 20 settembre 2018

Il Giudice

Pasquale Villani

SENTENZA N. 1527/2018

N. 608/2017 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1692/2017 R.G. Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Rosaria D'ADDEA
all'udienza pubblica del 17 settembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P. **C** , nato il 1961 a (' '), domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-Libero assente non comparso-

Assistito e difeso dall'Aw. A G del Foro di i, difensore di fiducia, presente.

IMPUTATO

A. al reato previsto e punito dall'art. 612-bis, commi 1 e 2 c.p. perché con condotte reiterate, minacciava e molestava la ex convivente A E:_' M eL B M , in particolare:

- dall'agosto 2015 al maggio 2016 effettuava centinaia di telefonate a ogni ora del giorno e della notte verso l'utenza di A k E M e L B M >, insultando e minacciando sia la ex convivente (con frasi del tipo: *"puttana, troia sono a Ci B vado da tua mamma e l'ammazzo, poi vado da tuo figlio, dagli assistenti sociali e non te lo faccio più vedere" e* poi *" vengo a ~ e ti ammazzo")* sia L B M ' (con frasi del tipo: " *ti ammazzo, sei già morto, veniamo a prenderti", e poi " stasera ti veniamo a prendere con i miei amici per farti fuori"),* tanto da costringere gli stessi a spegnere i rispettivi telefoni;
- in data 09/08/2015 prendeva a calci *e* pugni la porta d'ingresso dell'abitazione di L B M », minacciandolo con le frasi : " *io ti sparo tanto non arrivi neanche a 15 giorni che sei morto"* e poi *"sei un cornuto";*
- in data 07/05/2016 verso le ore 15:00 circa , avvicinava L B M > ed estraendo dalia tasca dei pantaloni un coltello di tipo "ronchetto" che gli rivolgeva contro, lo minacciava dicendogli che gliel'avrebbe fatta pagare perché ospitava presso la sua abitazione la ex convivente A E M i; inoltre, verso le ore 19:00, L B M riceveva sulla propria utenza cellulare una chiamata da parte di C M il quale lo avvisava che P C voleva farsi accompagnare presso la sua abitazione;
  in data 24/05/2016 raggiunto il condominio ove risiede L B M , approfittando del cancelletto condominiale aperto, suonava incessantemente il campanello del citofono corrispondente l'abitazione di L B M e gli rivolgeva minacce di morte,
  indirizzando inoltre insulti e minacce anche verso A E M del tipo: " *Puttana, troia, vado a e ammazzo tua madre, tuo figlio e anche te.... ".*
- in data 20/10/2016 verso le ore 09:00 in ( ), in Piazza ~ , si avvicinava al I M che si trovava in compagnia di ML S e rivolgendosi a quest'ultimo gli diceva di allontanarsi perché doveva *"far fuori"* L •;
  in data 20/10/2016, verso le ore 18:30, in , Piazza , si presentava presso l'abitazione di L [1] B M: e brandendo un coltello si avvicinava ad A' E M minacciandola.

Tutto ciò cagionando nelle persone offese un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della ex convivente.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Dall'agosto 2015 al maggio 2016 condotta perdurante, in ( )ei ([).

B. al reato previsto e punito dagli artt. 81 co. 2, 658 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, effettuava innumerevoli telefonate al numero di emergenza 112 NUE, annunciando le sue intenzioni minacciose nei confronti delle parti offese indicate al capo A) che precede, ledendo in altrettante circostanze il buon andamento della P.A. ed attivando senza motivo alcuno le procedure di polizia poste a tutela della sicurezza pubblica e nel caso di specie dirette alla salvaguardia delle persone offese.
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
In più occasioni durante il mese di agosto 2015, in ( ).

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Monica Cantini

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 di

reclusione per entrambi i capi di imputazione."

II difensore dell'imputato: "Chiede l'assoluzione ai sensi dell'alt. 530 II comma c.p.p. per entrambi i capi di imputazione; in subordine, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p. in quello di cui all'art. 612 c.p., condanna al minimo della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in doto 30 maggio 2017 il giudice dell'udienza preliminare rinviava a giudizio innanzi questo Tribunale, per l'udienza del 22 settembre 2017, P C per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza dibattimentale fissata sono state ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.
L'istruttoria si è svolta nelle udienze del 4 maggio 2018 e dell'8 giugno 2018. Le parti hanno depositato documenti, comprese le querele presentate dalle persone offese.
All'udienza del 17 settembre 2018, dichiarata chiusa l'istruttoria, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra indicato.
Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P C è stato tratto a giudizio con l'accusa di avere perseguitato A E alla quale era stato legato da una relazione sentimentale, e L B » M », attraverso condotte moleste e assillanti, aggressioni verbali, minacce, anche con l'uso di un coltello e di bastoni e ingiurie, ingenerando nelle persone offese un persistente stato d'ansia e timore per la propria incolumità, tale da costringerla a cambiare le loro abitudini di vita.
I fatti, così come emersi dall'istruttoria, saranno di seguito riassunti.
La persona offesa A , esaminata all'udienza del 4.5.2018, ha reso una deposizione che, nella sua semplicità, coerente con la personalità della stessa, è risultata precisa e circostanziata, senza che siano emersi elementi che facciano ritenere che le dichiarazioni siano state suggerite da astio o intento calunnioso o di vendetta nei confronti dell'imputato. Le sue dichiarazioni sono apparse credibili, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo e hanno trovato numerose conferme

nel corso dell'istruttoria svolta. La stessa ha riferito che aveva intrattenuto con il P una relazione per circa nove anni e avevano convissuto presso l'abitazione del compagno in C . Il rapporto si era interrotto nel luglio 2015, allorquando, a seguito di un litigio, l'imputato l'aveva sbattuta fuori dall'abitazione. Peraltro, durante la convivenza, il compagno più volte l'aveva percossa.
Rimasta senza casa e non sapendo dove andare, ed era stata accolta in casa dal L >, residente in B >, che adesso era divenuto il suo compagno.
Dopo qualche giorno l'imputato aveva iniziato a molestarla e minacciarla, presentandosi frequentemente presso l'abitazione del L >, urlandole parole ingiuriose del tipo "puttana" e chiedendole di farlo entrare in casa. Inoltre, l'ex compagno la tempestava di telefonate, tanto che era stata costretta a cambiare il numero di telefono. Nel corso delle conversazioni, il P ' la minacciava, dicendole che avrebbe ucciso lei, suo figlio che era ricoverato presso una comunità, la madre e il fratello. Le condotte del P si erano protratte per molti mesi e avevano costretto lei e il L a presentare molte denunce contro di lui, nel tentativo di convincerlo a interrompere le condotte persecutorie. L'ultima denuncia era stata effettuata quando l'imputato si era presentato alla porta dell'abitazione con un coltello in mano e l'aveva indotta ad aprire la porta. In particolare, nella predetta circostanza, aveva sentito suonare alla porta; pensando che fosse la sua vicina, aveva aperto e si era trovata davanti l'imputato che brandiva un coltello. Si era terrorizzata e aveva chiuso la

porta, urlando per chiedere aiuto. Aveva poi chiamato i Carabinieri. In seguito non l'aveva più importunata ma aveva continuato a importunare il b . La teste ha precisato che aveva cercato di convincere il P a non molestarla ma, poiché lui diventava sempre più aggressivo, per paura non era più uscita di casa. L'imputato, ha aggiunto la A< , abusa di sostanze alcoliche e quando si presentava sotto casa era alterato. Il P >, ha dichiarato la teste, aveva anche rivolto molte minacce al L , sia per telefono, sia quando lo incontrava. Alle telefonate minacciose contro il compagno aveva assistito personalmente, mentre le altre condotte le venivano riferite dall >, poiché lei non uscivo più di casa per paura di incontrare il P >. Su domande della difesa, la A ha precisato che spesso non rispondeva alle continue chiamate dell'imputato; poi, però, lui aveva cambiato il numero telefonico e aveva risposto diverse volte, ricevendo minacce. Quando non rispondeva, il P le scriveva messaggi dal contenuto minaccioso. Ha pure riferito che il F aveva bussato alla porta anche in un'altra occasione; aveva chiesto chi fosse e lui aveva risposto "carabinieri"; aveva riconosciuto la sua voce e non aveva aperto. Il L era in casa, aveva aperto chiedendogli cosa volesse; l'imputato aveva risposto "sono venuto a prendere quella troia" e avevano litigato. Era talmente spaventata che si era rifugiata in camera per paura che il P riuscisse a entrare. Richiesta di spiegare perché aveva deciso di non uscire per paura di incontrare il P , la persona offesa ha spiegato che durante la convivenza era stata picchiata molte volte, anche con l'uso di oggetti quali un

martello, l'ombrello e altro. Tre volte era finita in ospedale a causa delle lesioni subite e per questo viveva nella paura. L'impossibilità a uscire di casa non la faceva sentire libera, poiché non poteva condurre una vita normale.
L B >, esaminato alla medesima udienza, ha confermato di avere accolto presso la sua abitazione A E M dopo che la stessa era stata cacciata di casa dal P<>, dicendole che poteva fermarsi fino a quando la madre non si fosse decisa a farla andare a casa sua. Ha negato che la donna sia la sua compagna, anche se, ha precisato, dormono nello stesso letto. La divergenza con quanto dichiarato dall'A è, evidentemente, frutto della diversa sensibilità tra i due, poiché per la donna la convivenza equivaleva a sentirsi la compagna del L ' . Inoltre, è emerso dalle sue dichiarazioni, che il L temeva la reazione
deH'imputato. Il teste ha dichiarato di avere conosciuto il P circa sette mesi prima dei fatti per motivi di lavoro. Si erano frequentati e per tale ragione aveva conosciuto la A che a quel tempo era la sua compagna. Un giorno aveva visto la donna i piazza con tre sacchetti di biancheria; le aveva chiesto cosa fosse successo e aveva saputo che il P' l'aveva mandata via di casa. Aveva cercato di parlare con l'amico per farlo ragionare, senza ottenere nulla; per tale ragione aveva accolto in casa la donna anche perché la madre, alla quale aveva telefonato, si era rifiutata di ospitare la figlia perché aveva paura del P' », persona aggressiva che l'aveva più volte minacciata. Il P >, ha riferito il teste, è sempre stato una persona violenta e, dopo che l'A era andata a vivere con

lui, lo aveva aggredito in diverse occasioni e, quando si recava a C , dove l'imputato abitava, lo inseguiva con un bastone. Inoltre, era andato alla Caritas dove lui si recava spesso a mangiare, dicendo agli addetti che non dovevano dargli nulla, altrimenti avrebbe bruciato tutto. In una occasione, durante la convivenza con la A , gli aveva danneggiato la porta d'ingresso con un punteruolo. In un'altra occasione, la A era sola in casa e, avendo sentito bussare aveva aperto la porta e aveva trovato lui con i mano un coltello. Si era chiusa in casa e lo aveva chiamato; era accorso ma il P > era andato via. Su contestazione, il teste non ha ricordato la circostanza riferita dalla A- secondo la quale quel giorno il L era in casa (si tratta, probabilmente, di due diversi episodi). Ha aggiunto però che in altre occasioni avevano avuto discussioni. Inoltre, l'imputato si recava spesso sotto casa gridando e pronunciando parole offensive contro l'ex compagna. Evitava di aprire la porta perché temeva aggressioni e così chiamava i Carabinieri che lo allontanavano. Per diverso tempo la presenza dell'imputato era assidua, un giorno si e un giorno no; inoltre, aveva bruciato il citofono, tanto che i vicini si erano lamentati. Lo chiamava ripetutamente al telefono, anche durante la notte. Esasperato era andato dai Carabinieri e, quando era squillato al telefono, lo aveva consegnato al maresciallo che gli aveva intimato di smetterla. Subito dopo però, il P< lo aveva chiamato nuovamente, dicendogli che sarebbe andato a B e gli avrebbe sparato. I Carabinieri, quindi, si erano messi sulle sue tracce e a lui avevano raccomandato di stare in casa perché

avevano intercettato l'imputato che aveva con sé una pistola (il possesso della pistola, anche se più volte evocato, non è stato accertato). La sua vita era diventata impossibile perché doveva evitare di andare in giro per paura di incontrare il P che aveva manifestato la volontà di ucciderlo. Ancora oggi, ha riferito la persona offesa, cerca di evitare i luoghi dove potrebbe essere raggiunto dall'imputato. Anche la A era perseguitata dalle telefonate del P > a tutte le ore e veniva investita di parolacce che aveva avuto modo di sentire direttamente. L'aveva quindi convinta a cambiare il numero di telefono e così l'imputato non aveva più potuto chiamarla. Le telefonate alla sua utenza erano invece continuate ed erano cessate solo quando era iniziato il processo. In quel periodo era stato costretto a invitare i suoi amici a non avvicinarlo, poiché temeva che il P< potesse fare del male anche a loro. Il teste ha precisato che anche di recente, se si incontrano a C !, il P lo minaccia con il coltello. Il Li ha precisato che sia lui, sia la A avevano ricevuto molte minacce di morte, sia per telefono, sia quando l'imputato si recava sotto casa; a E diceva che le faceva portare via il figlio. In quelle occasioni si affacciava dicendogli di andare via perché aveva chiamato i Carabinieri; egli andava via, ma poco dopo ritornava.

Su domande della difesa, il L ha dichiarato che non ha paura di uscire di casa perché non ha mai fatto male a nessuno; ha però paura del P

e, quando si reca a C i, cerca di non incontrarlo per paura di farsi male; quando lo vede da lontano, spesso con i mano il coltello o un bastone, si allontana. Ha riferito che il F si faceva

accompagnare a B< da un amico. E ha aggiunto, stava bene a casa sua ma aveva molta paura dell'imputato, non usciva mai, salvo qualche volta con lui e anche a casa non voleva stare da sola.
La ricostruzione della vicenda da parte delle persone offese è apparsa credibile e circostanziata e si può affermare che le loro dichiarazioni

costituiscono provo pieno dei fotti riferiti, sia con riguardo agli atti persecutori, sia con riguardo alle conseguenze sulla loro vita personale e, in particolare, sulla paura che avevano del P e sulla limitazione delle loro condizioni di vita.
Gli atti persecutori compiuti dall'imputato sono stati molteplici: telefonate insistenti anche in orario notturno, minacce, anche con l'uso di un coltello, appostamento sotto l'abitazione e, con riguardo al b <, pedinamenti e inseguimenti brandendo un coltello o un bastone.
Le circostanze riferite dalle persone offese hanno travato conferme nelle dichiarazioni rese dai testi assunti.
Il maresciallo F >, all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione Carabinieri di C F >, ha riferito che il P< era persona conosciuta poiché, a causa dell'abuso di alcol, creava problemi all'ordine pubblico. Non aveva però svolto specifiche indagini sui fatti ma, dopo avere ricevuto una querela del L nell'agosto 2015, aveva raccolto le annotazioni di servizio redatte da personale dei Carabinieri di che erano intervenuti su richiesta delle persone offese.
Il maresciallo A >, all'epoca dei fatti in servizio alla stazione Carabinieri di , ha riferito di avere ricevuto diverse

denunce dalle
persone offese; alcune erano state fatte congiuntamente dal L e dall'A i. A seguito delle denunce aveva analizzato i tabulati telefonici dai quali erano emerse molteplici telefonate, circa dieci al giorno, fatta dal P ai numeri
e : in uso alle persone offese.
In alcune circostanze, durante le telefonate, il telefono deH'imputato agganciava le celle di , confermando la sua presenza nei pressi dell'abitazione del L >, come riferito nelle numerose denunce- querele. Il teste ha precisato che il P , benché non fosse in possesso di un'autovettura, riusciva comunque a raggiungere E ?. Il L aveva riferito loro che l'imputato si faceva accompagnare a E da tale C dal quale la persona offesa era stata chiamata; la circostanza

aveva trovato riscontro in contatti telefonici tra l'utenza del Pi e quella del L >. Le telefonate erano state fatte dall'agosto 2015 al mese di ottobre 2016.
Il teste ha riferito anche delle innumerevoli telefonate (circa 7000 nel periodo di interesse) fatte dal P con l'utenza
a lui in uso,
al numero di emergenza 112 durante le quali aveva pronunciato molte minacce nei confronti di L B e A E », aggiungendo che si trovava sotto casa delle persone offese. La circostanza aveva creato interruzione del servizio di emergenza e procurato allarme e difficoltà alla gestione del servizio. Infatti, in molte occasioni era stato necessario inviare sul posto una pattuglia e spesso, all'arrivo degli agenti, il P era già andato via. In alcune circostanze l'imputato era stato

trovato sul posto o nelle vicinanze. Le telefonate erano state registrate.
L'appuntato F i ha riferito che la centrale operativa in data 24 maggio 2016 aveva segnalato una richiesta di intervento da parte delle persone offese le quali avevano comunicato la presenza dell'imputato sotto la loro abitazione e le minacce che lo stesso pronunciava contro di loro. Si erano recati sul posto ma P non era presente; lo avevano intercettato poco dopo alla fermata dell'autobus che si trova a poca distanza dall'abitazione delle persone offese. L'imputato era sporco di sangue e ciò confermava quanto aveva riferito il L > che aveva visto il P< cadere per terra e sbattere contro il cancello dello stabilendo prima di allontanarsi. L'imputato aveva rifiutato i soccorsi e si era allontanato, Poco dopo il L aveva chiamato nuovamente dicendo che il P< era ancora sotto la sua abitazione; erano ritornati sul posto ma non lo avevano trovato.
Anche l'appuntato S ha riferito di un intervento effettuato il 9 agosto 2015 presso l'abitazione del L a seguito di una richiesta di intervento. Sul posto avevano trovato il P ■, in evidente stato di ebbrezza, che pronunciava insulti e minacce (ti ammazzo) rivolte contro la
sua ex compagna ? . Avevano allontanato l'imputato accompagnandolo a casa.
L'appuntato La N era intervenuto presso l'abitazione del P< a C a seguito di una richiesta da parte di altri colleghi che non riuscivano a ricondurre alla ragione l'imputato che era particolarmente agitato. Il predetto appariva molto agitato e

continuava ad accusare due persone di B > che, a suo dire lo molestavano con continue telefonate; una di queste persone, a suo dire era la ex compagna che lo accusava di cose che lui non sapeva spiegare. Aveva aggiunto che aveva intenzione di uccidere queste persone; era, quindi, andato in cucina, aveva preso un coltello e mimava il gesto di colpire i suoi molestatori, ripetendo: "appena ve ne andate esco di casa vado e taglio la gola a queste due persone". L'imputato era stato accompagnato il ospedale.

Il teste C ha riferito di conoscere da molti anni sia le persone offese, sia l'imputato. Era stato molto amico del P< • che, a causa di molte vicissitudini, era dedito all'alcol. Aveva cercato di aiutarlo ma invano. In seguito lo aveva frequentato poco, sia perché abitava in un altro paese, sia perché l'imputato era diventato intrattabile, sempre ubriaco e aggressivo verso tutti. Il teste ha aggiunto che, quando la signora E' conviveva con il P >, lo aveva chiamato diverse volte dicendogli che il compagno la picchiava; si recava presso la loro abitazione per cercare di essere di aiuto, ma il P > non voleva ragionare e andava via. Ha frequentato spesso il L e la A ed è stato a casa loro; ha

aggiunto che sono due persone rispettabili e le frequenta con piacere. Non era a conoscenza diretta dei problemi tra il P, e il L >; una sera però aveva visto i Carabinieri vicini la sua casa, si era avvicinato e aveva visto C ma poi era andato via. Ha riferito anche che riceve molte telefonate dal C », anche di notte. Aveva parlato al telefono con il L in diverse occasioni e aveva saputo che C lo aveva preso di mira e lo accusava di

avergli rubato la donna. Anche C gli aveva confermato la circostanza, usando parole spiacevoli contro il L >. Aveva cercato di tranquillizzare gli animi e una volta aveva telefonato al L dicendogli di chiarirsi con C >. Sapeva che l'imputato aveva buttato fuori casa E e che L l'aveva accolta perché la madre non l'aveva voluta ospitare.
La vicenda di cui è processo è emersa con chiarezza dall'istruttoria, poiché sono stati acquisiti elementi univoci e concordanti tra loro.
Le ansie, la paura e la modifica delle abitudini sono apparse assolutamente comprensibili, a fronte delle condotte persecutorie del P<>. Tali condotte, infatti, da un lato hanno, in certe occasioni, assunto accenti di particolare inquietudine e le minacce assumevano una particolare concretezza a causa dell'aggressività verbale e delle aggressioni fisiche, anche con l'uso di un coltello, contro il Li >, e ciò, evidentemente, ha rafforzato lo stato di ansia e di paura e la limitazione della propria libertà nelle persone offese.
In diritto, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. prevede, quale elemento oggettivo, la reiterazione di una serie di condotte che assumono carattere persecutorio nei confronti del destinatario.
Occorre evidenziare come, in relazione alla fattispecie delittuosa in esame, assumono rilievo condotte che, generalmente, anche se isolatamente considerate, costituirebbero illecito penale (minaccia, molestia, violenza privata).

Le condotte di minaccia e/o molestia devono essere seriali e succedersi nel tempo. La reiterazione, sia pure limitata nel tempo, è infatti un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti, se posti in un'unica occasione non integrano il reato di atti persecutori bensì altre fattispecie conosciute dall'ordinamento (es. minacce, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione.
La struttura della fattispecie è dunque costruita sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato da una serie di fatti commissivi. Ilreato si realizza anche in presenza di un limitato numero di condotte, purché collegate da un nesso di abitualità.
Nel caso di specie le condotte sono state innumerevoli e ossessive, sono durate per un periodo apprezzabile e sono state connotate dall'abitualità.
Si richiede, sotto un profilo descrittivo della condotta, che le molestie assillanti e/o gli atti persecutori siano normalmente diretti ad incidere negativamente sulla qualità della vita della vittima e/o ad instaurare una sorta di sorveglianza, controllo o ingerenza da parte dell'autore delle condotte sulla persona offesa e ciò si è in concreto verificato, circostanze tutte che si sono verificate nel caso di specie.
Le condotte, per integrare il reato di atti persecutori, devono essere idonee a generale un evento che consiste nel determinare nella vittima - alternativamente - un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Elemento costitutivo del reato è, quindi, l'evento costituito della capacità della condotta persecutoria di ingenerare le conseguenze previste dalla norma.
Il reato è a dolo generico, che richiede la rappresentazione dell'evento quale conseguenza della condotta reiterata ed abituale, volontariamente perseguita dall'autore del fatto.
Ciò posto in diritto, deve affermarsi che, all'esito del giudizio, la penale responsabilità di P Ci può ritenersi pienamente accertata.
Le ripetute condotte illecite hanno assunto nel caso di specie la caratteristica di atti persecutori, sia per la loro reiterazione, sia per il carattere assillante, sia per la idoneità di alcune singole condotte a suscitare paura.
Tali condotte illecite hanno determinato nelle persone offese più eventi tra quelli indicati dalla norma, quali ansia, pericolo per la propria incolumità, limitazioni della libertà di circolazione, mutamento delle abitudini di vita, come sopra illustrato.
Le condotte dell'imputato sono state sorrette dalla volontà e dalla consapevolezza della loro illiceità e della idoneità a produrre gli eventi sopra descritti, più volte manifestati dalle persone offese e contestate all'imputato in diverse occasioni.
L'imputato deve, quindi, essere dichiarato colpevole del reato contestato.
Altrettanto deve concludersi per il reato contestato al capo b), poiché il P i, facendo innumerevoli telefonate alla Centrale Operativa 112, annunciando l'intenzione di compiere atti lesivi nei confronti delle persone offese e costringendo le Forze di

Polizia a intervenire, ha leso il buon andamento di un servizio pubblico posto a tutela della sicurezza delle persone.
Quanto al trattamento sanzionatorio, possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, sia pure solo equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestati, in considerazione delle condizioni di vita dello stesso e per adeguare la pena al fatto. I reati possono essere ritenuti commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, più grave il reato di cui al capo a).
La valutazione delle condotte secondo i canoni previsti dall'art. 133 c.p. fanno ritenere equa la pena di mesi sette di reclusione, aumentata a mesi otto per la continuazione.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, poiché non vi sono elementi per ritenere che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere reati.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

P C colpevole del reato contestato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva

ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia, 17 settembre 2018

N. 3249/15 R.G.N.R.
N. 10291/17 R.G.T.

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Papagno,
all'udienza dell' 11 febbraio 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
C V nato a il 1968, residente a
libero, **assente;**
Difeso di ufficio dall'Avv. i, del foro di Milano, **presente;**

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 612 bis, co. 2 c.p.: perché, con plurime e reiterate condotte, non accettando la fine della relazione sentimentale intercorsa con V A minacciava e molestava in modo continuativo e reiterato la predetta in modo da cagionarle un perdurante stato d'ansia e di paura e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare, a partire dal mese di febbraio 2015 fino almeno al mese di agosto 2015, la tempestava di telefonate dal contenuto minatorio ed

ingiurioso - con frasi quali, a titolo esemplificativo, “...puttana, suca minghia”, “se ti acchiappo ti ammazzo”, “ti taglio la testa con l'accetta”, “vi ammazzo con la pistola”, “vi ammazzo con il coltello”, “vi faccio volare la testa”, “vengo a con un’accetta e vi faccio saltare la testa a te e a C M (queste ultime minacce rivolte anche verso i componenti della famiglia M t che ospita la V a dopo il suo allontanamento da !) - nonché pubblicava sul suo profilo “Facebook” plurimi e differenziati messaggi minacciosi (quali “...spesso l’istinto porta a brutte conseguenze.. .io non dimentico nulla ognuno avrà quello che si merita nel bene e nel male”; “tu sei una donna come una vipera e le vipere meritano la testa sotto i piedi...presto sarò a ' ’) e foto allusive che, per esempio, lo ritraevano con in mano due pistole, con tutte tali condotte costringendo la vittima a vivere nel perenne timore di incontrare l’uomo e di essere minacciata o aggredita, cagionandole, dunque, un perdurante e grave stato di ansia ed un fondato timore per la propria incolumità.

Fatto aggravato dall’essere stato commesso da persona che era stata legata alla persona offesa da relazione affettiva.

Fatti commessi in i partire dal febbraio 2015 sino al mese di agosto 2015

Con la recidiva reiterata e infraquinquennale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero e la Difesa chiedevano pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, essendo il reato estinto per morte del reo.

MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso il 4 luglio 2017 dal Gup presso il Tribunale di Milano Todierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di atti persecutori allo stesso ascritto al capo che precede.

All’udienza del 7 maggio 2018, verificata la regolare costituzione delle parti, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e l’udienza del 17 ottobre veniva rinviata per l’assenza dei testimoni citati. Nelle more perveniva al Tribunale certificato di morte dell’imputato, attestante l’intervenuto decesso del C 1 ' 2017.

All’odierna udienza, dato atto della presenza nel fascicolo del dibattimento del certificato di morte del C , rilasciato dal Comune di n data e 2018, si invitavano le parti a concludere.

Le richieste del Pubblico Ministero e della difesa non possono che essere accolte, alla luce del certificato di morte del C. dovendosi dichiarare, ai sensi dell’art. 150 c.p., e non emergendo allo stato elementi che consentano di ritenere infondata nel merito la prospettazione accusatoria, l’estinzione del reato.

P.Q.M.

Visto l’art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di C V per essere il reato estinto per morte del reo.

Milano, 11 febbraio 2019.

SENTENZA N. 1763//2018

N. 3464/2015 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1336/2016 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI

all'udienza pubblica del 17 ottobre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

G C nato a il .63 residente in
i via n. •, domicilio eletto a i, Via
i n presso G A

-Libero presente-

Assistito e difeso di fiducia dall'Aw. F V del Foro di
, presente.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art 612 bis c.p. poiché con condotte reiterate, molestava telefonicamente e minacciava ripetutamente di morte l'ex moglie

K E così cagionandole un grave stato d'ansia.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti dell'ex coniuge.
Fatto commesso in da settembre 2014 a ottobre 2015.

Con l'intervento del **P.M. Dott. Bruno Del Papa**

Le parti hanno così concluso:

Le parti congiuntamente chiedono emettersi sentenza NDP per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e q

In merito a di cui cap della imputazione, perseguibile a
querela di parte, la persona offesa dal reato ha dichiarato di voler rimettere la querela presentata nei confronti del ha accettato tale remissione;

Deve, pertanto, pronunciarsi in applicazione dell'art. 152 c.p.. per conforme richiesta delle parti, declaratoria di non doversi procedere per estinzione

de.^_ reati ponendo a carico dell'imputati, ai sensi dell'art.340 u.c. c.p., le spese del procedimento

Visto l'art.469 c.p.p., 152 c.p. 340 c.p.p.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti imputati in relazione a..... di cui della imputazione essendo 7...stessi.. ...est per intervenuta remissione di querela ponendo a carico

Pavia
li
d/t imputai..... le spese del procedimento.

Daniela Gariasmel

SENTENZA N. 1808/2018

N. 567/2017 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1764/2017 R.G, Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Chiara BOSACCHI

all'udienza pubblica del 23 ottobre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

I[1] A , nato nel Regno Unito il '1947,
elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore.

-Libero presente-

Assistito e difeso dall'Aw. E S > S. del Foro di , difensore di fiducia, presente.

IMPUTATO

Capo 1)

Peri/ reato p. e p. dagli arti, 94. 61 u, // quinquies. *572 c.p. perché, con reiterate ed assidue tondo poste in essere durante /'ultimo a una e- meglio di matrimonio, mai irati ara, a urbe alla prestagli de I tue figlie minori. p* L. *(anni 10) e L ' S ' (anni 3), In moglie , in particolare:*

Offenderà fa moglie. con frasi ingiurio, mortificandola come madre e come donna:

dicendo (rasi de' tipo "sarei contento di morra *" o* "n faccio del male... ci picchio.. .ti ammazzo ";

// 23 mango 2016 le dava un calcio nella vaginale. Colpendola sul plinto ore la donna era stata appena operaia con intervento chirurgo:

11 12 gennaio 2017 per futili motivi picchiava la moglie, sbattendola contro 1/ muro e la ava dandole della'parassita., .ladra.. .puttana

U 24 gennaio, sempre perfidi motivi aggrediva la donna, prima colpendola con pugni su tatto il corpo, poi, dopo alcun? ore, dandole un pugno sul rotto e. sberle sulla tosta.

Con l'aggravante de aver commesso il fatto alla presenza delle figlie minori.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di ubriachezza.

In \ dal gennaio 2015 al 25 gennaio 2017

Capo 2)

Per lì reato p. e p. dagli arti. 81. 582, 585 in combinato disposto con gli arti. 576, //. / (in reta pione ali'art. 61 n. 2 c.p.) e 577 u.c. c.p.. poiché, in esempio di un medesimo disegno criminoso:

V 24 gennaio 2017 colpendo la moglie R ..f *con pugni su tutto il corpo. poi, dopo alcune ove, dandole un pugno sul rutto e sberle sulla testa. U cagionava lesioni consistenti in ' 'distorsioni' e distruzione del cotto, facciale. con abrasioni ed ematomi, contusione avambraccio sinistro", giudicate 15;*

Il 12 gennaio 2017 colpendo la moglie R J *? schiacciandola contro il mura cagionava lesioni con arrossamento cuoia capelluto, in un linea di circa 3 cm, dolente alla palpazione e lieve ;*

al labbro iniettore, lato sinistro diffusioue emorragica /.

Con l aggravante di aver commesso il [atto per committoce 1/ reato di cui al capo

Con aggravanti' di arar commesso il fatto contro .

In i, il 12 e 24 gennaio 2017.

PARTE CIVILE:

S . R in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie F

I P [1] e L S i A P

Rappresentata e difesa dall'Avv. S A. 1- del Foro di

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Lara Carrara

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche."

Il difensore della parte civile: "Voglia l'On. le Tribunale, e previa ogni opportuna declaratoria, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti di causa, condannarlo alle pene di legge, nonché al risarcimento, in favore della parte civile concludente, risultante danneggiata, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti e subendi a seguito dei fatti oggetto dell'imputazione di cui innanzi, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo. Si indica, in misura di € 6.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo, o in quella diversa somma che l'On. le Tribunale riterrà più congrua, l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. In particolare, si indica a titolo di risarcimento per i danni

morali in favore della sig.ra E l'importo di € 4.000,00 e in misura di complessivi € 2.000,00 quanto richiesto a titolo di risarcimento per i danni morali in favore delle due figlie. Quanto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra B per i fatti di cui al capo B), si indica un importo di € 2.000,00, in considerazione sia dei 15 giorni di prognosi indicati nel certificato del Pronto soccorso del 25/7/2017 sia delle lesioni riportate dalla stessa a seguito dell'aggressione subita in data 12/1/2017. Con refusione delle spese processuali, come da separata nota spese."

Il difensore dell'imputato: "Chiede l'assoluzione per il reato di maltrattamenti.

Quanto alle lesioni, chiede riconoscersi la scriminante della provocazione con

conseguente pronuncia di assoluzione; in subordine, condanna al minimo della pena

con concessione della sospensione condizionale della pena."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio immediato del 22.06.2017 A I
è stato rinviato
a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica. La persona offesa S R si costituiva

ritualmente parte civile, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle due figlie minori F L e L S P

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato, si è svolta con l'esame della persona offesa, degli ulteriori testi F E , C V; , P V , M; C _ ,

C R (udienza del 16.01.2018), A i M Z (udienza del 27.03.2018 e del 17.04.2018), G B (udienza del 27.03.2018), N C , M N , I E ; (udienza del 17.04.2018), nonché con l'acquisizione di diversi documenti, di cui si darà conto meglio in seguito. L'imputato si sottoponeva ad esame all'udienza del 16.10.2018.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati in questa sede.

La persona offesa S R raccontava di essersi sposata con l'imputato nel 2005 e che, dall'unione, erano nate due bambine, F . e L .. Aveva già un altro figlio - oggi diciottenne - da precedente relazione.

La vita familiare era stata piuttosto serena fino al 2015, quando vi erano stati grandi cambiamenti perché aveva ripreso l'attività lavorativa, trascorrendo così molto tempo fuori casa.

L'imputato, invece, lavorava prevalentemente da casa. In quel periodo erano iniziate le prime liti tra i due coniugi: il P :, da subito, aveva iniziato ad essere violento. Già nel marzo 2015, nel corso di una discussione, il marito l'aveva colpita con una manata in faccia, rompendole gli occhiali.

Poi, nel marzo 2016, ad esempio, durante una discussione per banali motivi l'aveva colpita con un calcio, da dietro, nelle parti intime, pur sapendo che

la moglie era ancora in convalescenza, dopo aver subito una complessa operazione proprio in quella zona, all'esito della quale le aveva altresì collocato uno stent (cfr. documentazione medica agli atti).
A causa del calcio era dovuta ricorrere di nuovo alle cure dell'ospedale. Già in quell'occasione, alla clinica , al suo racconto dell'accaduto le era stato suggerito di rivolgersi ad un centro
anti-violenza.

Nel dicembre 2016, sempre in occasione di una discussione, il marito le aveva nuovamente sferrato un calcio.

A questo punto, vista la situazione, poco prima del Natale 2016 aveva comunicato al marito che voleva il divorzio, e da quel momento la situazione era degenerata e il marito aveva iniziato ad essere sempre più violento. In quel periodo si era allontanata da casa per alcuni giorni dopo l'episodio in cui l'imputato l'aveva colpita con un calcio. Era poi rientrata ma, il 12 gennaio, vi era stato un nuovo più grave episodio, al quale, peraltro, per la prima volta aveva assistito anche

I. L, che nel corso della notte si era svegliata a causa delle urla. Quel giorno, infatti, al suo ritorno a casa con le bambine, dopo averle prelevate dalla palestra ove andavano tutte le settimane a fare ginnastica, aveva trovato il marito molto arrabbiato perché era tardi. L'imputato l'aveva aggredita verbalmente e l'aveva colpita con un pugno in faccia: la donna, per evitare che la situazione degenerasse, si era allontanata, rifugiandosi, come faceva sempre in queste occasioni, dalla vicina di casa, lasciando le bambine in casa a cenare.

II. P ;, però, poco dopo l'aveva raggiunta sul posto, molto arrabbiato perché non stava cenando con le figlie. Era tornata a casa e, a questo punto, per evitare l'uomo era andata in bagno, ma il marito l'aveva seguita e aveva iniziato a colpirla *"ha iniziato a darmi delle sberle, a picchiarmi la testa contro... a spingermi la testa contro il muro... contro la finestra, scusi, e ho iniziato a chiamare, a urlare. La mia vicina è entrata in casa, si è messa in mezzo e ha allontanato T Dopodiché continuano a... mi veniva da piangere, continuavo a piangere. La bambina, la L*

si è svegliata, è scesa giù, ci ha visto così " (cff. trascrizioni udienza 16.01.2018).

Attirati dalle urla erano intervenuti F , la vicina, e il figlio di quest'ultima, che avevano allontanato il P :. Il giorno dopo aveva deciso di rivolgersi ad un centro anti-violenza.

Il 24 gennaio, mentre si trovava a lavoro, aveva telefonato al marito chiedendogli di andare a prendere le bambine in palestra perché lei avrebbe fatto tardi. L'uomo aveva acconsentito, ma quando la moglie era tornata a casa era molto arrabbiato. Per evitare che la situazione degenerasse di nuovo era salita al piano superiore con L , e si era sdraiata sul letto, ma il marito l'aveva raggiunta in camera e aveva iniziato a colpirla con pugni ai glutei, nonostante la presenza della bambina, ordinandole di scendere in cucina a mangiare con le figlie. In quel periodo in casa vi era anche W , una studentessa straniera ospitata per uno scambio culturale. Era scesa in cucina con le bambine ma il P l'aveva seguita e l'aveva colpita in faccia, *"al che con... c'era L presente, ho iniziato a dirgli "Ti do dodici ore per andartene di casa " e come gli ho detto sta roba, mi ha detto "Questa casa è mia, l'ho comprata con i miei soldi quindi se vuoi, te ne vai tu". Io dicevo "Ti do dodici ore", ogni volta gliela ripetevo questa cosa "Dodici ore per andartene di*

casa " e più glielo dicevo, più si arrabbiava, più diceva che ero una ladra, più mi colpiva. Finché poi volevo prendere e andare via ma mi ha preso le chiavi della macchina, il cellulare, volevo chiamare C per farmi venire a prendere. Li ha messi su in alto, dove non arrivo, devo prendere la sedia, cercavo di divincolarmi. Poi sono andata di là, a casa... sono riuscita a svincolarmi e sono andata di là in casa di F perché volevo prendere il telefono e chiamare i Carabinieri

Aveva chiamato i Carabinieri con il telefono di F , poi era tornata a casa. A questo punto era riuscita a riprendere anche il proprio cellulare e a telefonare alla sorella, chiedendole di raggiungerla subito perché non poteva andarsene, non avendo le chiavi dell'auto.

All'arrivo della sorella l'uomo si era calmato, *"mi ricordo che c'erano delle macchie di sangue ovunque. Lui mi ha colpito al naso ma mentre mi stringeva le braccia quando ero sempre in bagno contro la parete, nel posto dove... cioè poi m'infila in un cui de sac, sono lì e le prendo e basta, gli ho morso un dito per difendermi perché runica roba che avevo libera era la bocca, quindi ho addentato e c'erano queste macchioline di sangue praticamente ovunque".*

Al loro arrivo i Carabinieri le avevano restituito le chiavi della macchina. Si era recata al Pronto Soccorso - cfi. certificato medico agli atti - e poi a sporgere denuncia.

Era nuovamente tornata anche al centro anti-violenza, poi aveva lasciato la casa familiare con le bambine e si era trasferita da sua madre.

Nel marzo 2017 all'imputato era stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, e aveva così potuto accedervi nuovamente, tornandovi per un periodo a vivere con le figlie. Aveva poi trovato un accordo per la separazione e si era trasferita altrove.

Spiegava che il marito abusava di alcolici e in quelle occasioni si alterava con maggior facilità. Nel corso delle discussioni, anche al di fuori degli episodi di violenza ricordati, la minacciava continuamente di picchiarla e talvolta di ammazzarla. Inoltre la insultava e denigrava continuamente, *"mi ha detto diverse volte che sono "bitch". Io le dico in inglese perché in realtà me le dice in inglese... che sono "unfit, inadeguata" piuttosto che una "parassita". Quella, la "parassita" è quella di rito proprio".* Sebbene le bambine avessero raramente assistito ad episodi di violenza, erano spesso presenti quanto il marito la insultava *"quando mi diceva che ero "Incapace come madre ", è capitato che le bambine fossero presenti. O "Parassita ", sì o "Ladra ".* Solitamente, quando capiva che il marito era alterato, cercava di allontanare le bambine mandandole dalle vicine affinchè non assistessero.

Raccontava che suo figlio D aveva vissuto a lungo con loro, fin dal matrimonio, ma aveva scelto di allontanarsi dopo la lite del marzo 2015. Il ragazzo, infatti, aveva assistito spesso alle e?

scenate del F e agli insulti di quest'ultimo alla donna, e aveva iniziato a faticare a concentrarsi nello studio, anche perché l'imputato sembrava ostacolarlo volutamente, *"ogni volta che si metteva a studiare "Non devi studiare qua, perdi tempo, qua, là, su, giù, poi siete una massa... "perché lui ce rha su con gli italiani per cui "Gli italiani non studiano, poi non sono capaci di avvitare neanche una vite " quelle robe lì, quindi insomma per una situazione... si sono spesso scornati lui e 7 Per cui io... D ha deciso un po ' lui e un po' io di allontanarlo e di andare dalla nonna per studiare e concentrarsi al liceo* Era tornato a vivere con la madre solo dopo la separazione di quest'ultima dall'imputato.

Mentre i primi anni era riuscita sostanzialmente a nascondere alle bambine quanto accadeva, dall'inizio del 2017 aveva iniziato a notare che F era molto stressata, molto stanca, *"diceva che non si rideva mai in casa e questo Vaveva confidato a sua nonna. Noi la chiamiamo nonna, però in realtà non è la nonna che è C 'R ', sempre la nonna paterna di D .Poi anche a scuola appunto ci dicevano che piangeva, cercava le coccole delle maestre, eccetera, e devo dire la verità che da gennaio, da quando ci siamo poi separati, loro sono più serene sicuramente, sì".*

Riconosceva che per molti anni l'imputato aveva ampiamente collaborato alla gestione della casa e delle figlie, anche perché, lavorando prevalentemente da casa, aveva maggiore possibilità di cucinare, fare le pulizie, occuparsi delle bambine.

Va rilevato sin d'ora che il racconto della parte offesa così sinteticamente esposto pare caratterizzato da una sostanziale coerenza interna. La signora R ha ricostruito un lungo rapporto matrimoniale

durato oltre dieci anni, caratterizzato però, solo negli ultimi, a partire dal 2015, da un deterioramento dei rapporti tra i coniugi. La donna ha riportato spezzoni di memoria emersi da circa due anni di relazione - gli ultimi, prima dell'allontanamento dalla casa familiare e poi dalla separazione - caratterizzati da una costanza di tensione e difficoltà di relazione col marito. Difficoltà che non si sono limitate a diverbi o incomprensioni ma si sono espresse con aggressività fisica e verbale, con ripetute percosse, con umiliazioni e continue denigrazioni. Difficoltà che, peraltro, sono state caratterizzate da un'evidente *escalation*^ con un continuo aggravarsi della situazione sino all'ultimo episodio.

A ciò deve aggiungersi che l'ulteriore materiale raccolto in sede dibattimentale offre un corollario pieno e sostanzioso alla casistica riportata dalla donna, facendo emergere consistenti dati di riscontro che, pur non necessitando alla sostanziale ricostruzione dei fatti, vengono ad aggiungere ulteriori profili conoscitivi al narrato della parte lesa.

La vicina di casa della coppia, F i B_a sebbene con un racconto piuttosto difficoltoso nella

ricostruzione dei fatti, spiegava di aver talvolta assistito a violente discussioni tra i coniugi P , ma di non essere in grado di riferire il contenuto della conversazione, perché i due erano soliti parlare in inglese.

Ricordava che una notte, il 24 gennaio 2017, la signora R aveva bussato alla sua porta, spaventata a causa di un litigio con il marito. Si trattava di una cosa già accaduta altre volte in passato, perché spesso la signora si rifugiava da lei in lacrime in occasione delle liti con l'imputato, portando con sé le figlie, anch'esse visibilmente spaventate.

Quella notte, in particolare, ricordava di aver notato sulla donna dei graffi e del sangue. Erano poi tornate insieme a casa della coppia, ove i due avevano discusso di nuovo e si erano spintonati. Aveva notato che anche il P> aveva macchie di sangue. A questo punto la R era andata in bagno e il marito l'aveva seguita. Anche la teste li aveva raggiunti, cercando di tranquillizzarli e di dividerli. La persona offesa aveva poi chiamato i Carabinieri, che erano giunti sul posto e avevano cercato di tranquillizzare i presenti.

Spiegava che, nel corso dei due mesi precedenti, le era capitato con sempre maggior frequenza di sentire urla provenienti dall'appartamento dei P

Aveva più volte notato che l'uomo beveva alcolici, anche se non le era mai capitato di vederlo completamente ubriaco.

Riferiva che l'uomo era solito occuparsi della casa e delle bambine.

Il teste C V >, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di , ricordava di

essere intervenuto la notte del 24 gennaio 2017 a casa del P : in quell'occasione la R gli aveva riferito che il marito, arrabbiatosi perché la donna era rientrata a casa tardi, l'aveva colpita con alcune sberle. Aveva anche riferito di aver cercato di difendersi. L'uomo, infatti, aveva alcuni graffi sul viso. Aveva altresì un forte alito vinoso. Al momento del suo intervento comunque le parti sembravano ormai calme.

Il teste F V in servizio presso la stazione dei Carabinieri di L, si era occupato

unicamente di ricevere la querela della K i il 26.01.2017.

La teste M...i C madre della persona offesa, spiegava che il P aveva sempre insultato la moglie ritenendo che guadagnasse troppo poco e

accusandola di essere una ladra. Quanto aveva iniziato ad abusare di alcolici la situazione era degenerata. Nel 2015 sua figlia era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Nel mese di marzo le aveva chiesto di accompagnarla alla Clinica Mangiagalli perché, nel corso di un litigio, il F le aveva dato un calcio nelle parti intime, proprio ove era stata operata. Alla Mangiagalli le avevano suggerito di rivolgersi al centro anti-violenza ma la E aveva rifiutato.

Nei mesi successivi, però, la figlia le aveva continuamente riferito che la situazione era peggiorata e che le liti erano sempre più frequenti, spesso le telefonava riferendole che si trovava dalla vicina perché temeva per la propria incolumità. Dal 2016, quasi quotidianamente, la figlia le diceva di aver paura del marito. Aveva spesso assistito a discussioni anche accese, ma non ad episodi di aggressività fisica del P :.

La sera del 24 gennaio 2017 la persona offesa le aveva telefonato e, insieme all'altra figlia, si era immediatamente recata a casa della coppia, ma il P non l'aveva lasciata entrare. Aveva dunque aspettato dalla vicina, F i, finche non erano arrivati i Carabinieri.

La signora C iF nonna patema di E spiegava che la R le raccontava spesso delle liti con il marito, che spesso la insultava e denigrava, accusandola di essere un'incapace e di non saper lavorare. Sapeva che i due litigavano spesso perché non concordavano nelle modalità di gestione della casa e delle bambine.

In occasione delle sue visite aveva notato che il P non perdeva occasione per infuriarsi per la moglie con banali pretesti.

In un'occasione, all'inizio del 2017, le aveva anche telefonato per chiederle di andare a prenderla, perché aveva avuto una violenta lite con il marito. Aveva così portato la donna e le due bambine dalla madre della

persona offesa. In quell'occasione, quando era arrivata a casa del P , *"F mi è proprio corsa in braccio ed è rimasta in braccio a me e piangeva logicamente perché aveva visto tutta la scena prima perché ha assistito in prima persona*

Raccontava di aver notato che F aveva risentito molto della situazione, soprattutto a partire dall'inizio del 2017, era diventata molto nervosa e tendeva a gridare per qualunque cosa.

Aveva notato che, quando beveva, il P cambiava radicalmente umore si arrabbiava facilmente.

Anche il nipote D le aveva riferito che il I era stato violento nei suoi confronti e che per questo aveva scelto di andare a vivere con lei.

La teste A M Z vicina di casa della coppia, spiegava di conoscere i due fm dal 2007. Ricordava che i due litigavano e discutevano continuamente. Talvolta era intervenuta per cercare di calmarli.

Non può non notarsi sin d'ora che la deposizione della teste, sentita in due distinte occasioni, è parsa piuttosto confusa. La signora ricordava che il F si lamentava continuamente perchè la moglie non faceva nulla in casa e se ne occupava interamente lui, mentre lei era a lavoro.

La R L, dal 2015, le aveva più volte riferito che il marito beveva, ma non lo aveva mai visto personalmente in stato di alterazione.

In occasione della prima escussione riferiva chiaramente che sua presenza non vi erano mai stati episodi di aggressività. All'udienza successiva, però, a domanda della difesa dell'imputato sosteneva di aver assistito ad episodi di aggressività della signora R ' nei confronti del P . Non sapeva riferire in merito a specifici episodi. Ricordava però che spesso era D a chiamarla, in queste occasioni, affinchè intervenisse.

Dopo la separazione aveva ospitato a casa sua il F per circa un mese.

La teste G E, assistente sociale in servizio presso il Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della , raccontava di aver conosciuto la signora R nel gennaio
2017, quando la donna si era presentata al servizio senza appuntamento, molto scossa, agitata e in cerca di aiuto, perchè la sera precedente era stata aggredita dal marito alla presenza delle figlie. Aveva avviato con la signora un percorso di sostegno per l'allontanamento dalla relazione violenta. Il 25 gennaio, però, la signora si era recata di nuovo al Pronto Soccorso, con visibili segni al volto, perchè, il giorno precedente, era stata nuovamente aggredita. A questo punto era stato richiesto anche l'intervento di una psicologa e di due medici legali, che avevano visitato la donna (cfr. anche relazione agli atti).

Ricordava che, in particolare, la R *"è arrivata disperata al nostro servizio, aveva grossi sensi di colpa, non sapeva che cosa fare, piangeva, era molto triste, soprattutto a seguito delle aggressioni, insicura e ambivalente, nel senso che all'inizio non era pronta per procedere a una querela, eccetera, per il bene del marito e per il bene delle figlie sperava in una separazione più tranquilla e civile, come tutte le donne sperano che possa succedere, invece purtroppo già da quello che lei ci ha raccontato noi abbiamo dovuto procedere ad atti d'ufficio, nel senso che rientrava in un maltrattamento reiterato, per quello che lei ci ha raccontato, quindi noi abbiamo proceduto e la seconda aggressione che è stata a distanza di pochissimo tempo l'ha un po' convinta che forse per proteggersi era bene anche chiedere aiuto in questo senso e formalizzare una querela ".*

Già in occasione del primo incontro, infatti, la donna aveva riferito di precedenti episodi di violenza fisica del marito con pugni e schiaffi,

“parlava anche di violenza psicologica reiterata in quanto vi erano svalutazioni, denigrazioni continue e costanti sulla sua persona, sul suo essere madre la signora ci aveva raccontato che spesso riceveva minacce di morte e io ho anche scritto nelle mie relazioni, questo è avvenuto anche nelle aggressioni che ci sono state quando io ho avuto in carico la signora in cui lui diceva che avrebbe avuto piacere a vederla morta

Aveva riferito che il marito beveva e che, sebbene non facesse uso smodato di alcolici, questo bastava a renderlo maggiormente aggressivo.

Aveva effettuato una valutazione del rischio di reiterazione delle condotte maltrattanti, ritenendolo elevato. Aveva dunque consigliato alla signora di sporgere querela e di avviare le pratiche per la separazione, cosa che la donna le aveva riferito di aver già fatto nel 2016, *"però poi per paura non ha proceduto perché il marito non aveva intenzione di separarsi, l’aveva minacciata di portarsi via le figlie in Svizzera se l’avesse fatto, per cui noi l’abbiamo un po’ rassicurata rispetto al fatto che c’erano degli strumenti a tutela sua e delle sue figlie per queste situazioni e di allontanarsi di casa con le figlie in quanto tutto questo avveniva in presenza delle figlie, soprattutto l’ultima aggressione che è stata abbastanza importante in cui hanno assistito tutte e due le bambine, maggiormente quella più grande che aveva anche i vestiti sporchi di sangue, del sangue della madre* Precisava, infatti, che in occasione del secondo accesso la R *“aveva con sé la bambina che aveva assistito, la più grande che non voleva staccarsi dalla madre, abbiamo fatto fatica, abbiamo cercato di spiegarle la situazione che avevamo l’urgenza dì parlare con la mamma”*. Ricordava che in tale occasione la donna perdeva ancora sangue dalla ferita sul labbro.

Il teste N i C amico della coppia, si limitava a riferire che, nelle occasioni in cui aveva fatto visita ai due, questi parevano sereni. Non aveva assistito ad episodi di violenza fisica o verbale.

Il teste M b vicino di casa della coppia, si limitava a ricordare che il P era solito cucinare e occuparsi della casa e delle bambine. Sapeva che i due coniugi litigavano spesso ma non aveva mai assistito a discussioni o a episodi di aggressività fisica o verbale. Non aveva mai visto l'imputato ubriaco.

Anche il teste 1 E amico della coppia, non aveva mai assistito a episodi di maltrattamenti e non aveva mai visto l'imputato ubriaco.

In sede di esame rimontato ricordava l'episodio del 12 gennaio 2017, ammettendo di aver dato uno schiaffo alla moglie e che quest'ultima, a questo punto, lo aveva aggredito. Riferiva di essere stato spesso picchiato dalla moglie anche in precedenza. Quando si arrabbiava con lui la moglie gli sputava addosso e lo mordeva.

Ricordava anche l'episodio del 23 marzo 2016, sostenendo che in quell'occasione non aveva colpito la moglie, che era scivolata da sola sul pavimento bagnato del bagno mentre lui era nella doccia. Negava ogni ulteriore addebito. Spiegava che, la notte in cui erano arrivati i Carabinieri, la R era sporca di sangue, ma che si trattava del suo, perchè la donna Io aveva spintonato contro un porta-asciugamani.

Riferiva di essere molto stressato perchè doveva occuparsi, da solo, della casa e delle bambine e che la moglie non dava alcun contributo perchè "è *occasionalmente faceva dei lavoretti, però aveva ambizioni intellettuali; nessuna attività che contribuisse finanziariamente al bilancio domestico e per questo non aveva neanche tempo di occuparsi dei lavori domestici "*

La gestione della casa era sempre stata occasione di litigi, ma negli ultimi tempi la situazione era degenerata, *"all'inizio pensava che le cose sarebbero cambiate. Al contrario, la situazione si è fossilizzata, è diventata una routine e con il tempo la sua frustrazione, la stanchezza e anche la disillusione è andata crescendo; non vedeva una via d'uscita. 1 vicini gli ridevano dietro, lo canzonavano perché vedevano che lui lavava i piatti, lavava i pavimenti, stendeva fuori i panni".* Le discussioni avvenivano sempre per questo motivo, spesso anche alla presenza delle bambine.

Era lui a provvedere interamente al mantenimento del nucleo familiare e alla gestione del denaro, perchè *"era una sprovveduta S r. Lui faceva la spesa perché sapeva che cosa doveva comprare. Lei qualche volta lo accompagnava durante gli acquisti, ma non aveva idea di che cosa c 'era negli scaffali e... era sprovveduta*

Come si è visto, anche in sede di esame l'imputato si è espresso con il medesimo atteggiamento di svilimento della figura della moglie già riferito dalla stessa persona offesa. È evidente, infatti, che il P ritiene la F ., appunto, una "sprovveduta", come tale incapace di occuparsi della casa e delle figlie. L'imputato, peraltro, nella sua totale negazione della realtà della situazione, non pare accettare la spiegazione che la signora si allontani da casa per lavoro, sostenendo

che la donna abbia delle mere “ambizioni” senza alcuna remunerazione, e dunque, a suo parere, del tutto inutili per l'andamento del nucleo familiare.

Al contrario, come si è visto, la signora P ’ , pur nel sofferto racconto di anni di maltrattamenti psichici e fisici, non ha mostrato alcun particolare rancore nei confronti dell'ex marito, da lei descritto come un buon padre, dedito alla casa e alle figlie. La signora ha peraltro pacificamente ammesso di aver sempre cercato di difendersi dalle violenze del marito, e che dunque, in occasione dell'ultimo episodio, anche l'uomo mostrava i segni reazione difensiva.

Come si è visto, diversamente dal racconto dell’imputato, che si è sostanzialmente limitato a negare ogni addebito, sostenendo anzi, con un racconto rimasto privo di ogni riscontro, di essere lui la vera vittima di violenze, il racconto della persona offesa è parso, oltre che chiaro, lineare e dettagliato, anche pienamente coerente con le risultanze del resto dell'istruttoria.

Vi sono infatti agli atti i certificati medici della persona offesa, relativi agli episodi del 23.03.2016 e del 25.01.2017, nonché la relazione del 13.01.2017 - con relativa integrazione del 25.01.2017 - del centro soccorso violenza sessuale e domestica della , con allegato il relativo documento di valutazione del rischio. La documentazione in questione conferma pienamente il racconto della signora in merito agli episodi di violenza, rendendo peraltro totalmente inattendibile il racconto del P sul punto, data la totale incompatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dei fatti da quest'ultimo riferita.

Inoltre, i testi hanno sostanzialmente confermato la versione resa dalla persona offesa. La vicina di casa B , in particolare, ha chiaramente

ricordato che spesso la signora R si rifugiava da lei, spaventata e in lacrime, in occasione dei maltrattamenti del marito. Aveva personalmente notato non solo i segni delle violenze sulla donna, ma anche lo stato di paura in cui vivevano, in queste occasioni, le due figlie della coppia.

Anche gli operanti intervenuti in occasione dell'ultimo episodio hanno confermato di aver notato i segni dell'aggressione sulla donna.

La madre della persona offesa, peraltro, ha ricordato di aver più volte ricevuto le confidenze della figlia sua quanto accadeva in casa - così come la nonna patema di E - ma anche di aver assistito all'atteggiamento denigratorio del marito nei confronti della moglie. Entrambe, peraltro, ricordavano la paura delle bambine, soprattutto della maggiore, in occasione delle liti.

Poco hanno aggiunto al quadro i testi della difesa, che si sono limitati a riferire di non aver assistito ad alcun episodio. Unica eccezione è rappresentata dalla deposizione della testa Z >, di cui si è già detto: la deposizione della donna, infatti, è parsa vaga e presumibilmente dettata dalla preoccupazione delle sorti deH'amico, di cui è evidente che - per averlo la stessa espresso in sede di udienze - condivide il giudizio poco lusinghiero sulla persona offesa e le sue "pretese" di lavorare fuori casa, lasciando il marito ad occuparsi dei lavori domestici e delle bambine. Peraltro, con un racconto evidentemente poco verosimile, la teste ha sostanzialmente sostenuto che era la R ad aggredire il P *, e* che in tali occasioni D chiedeva il suo intervento, con una versione radicalmente smentita dalla nonna del ragazzo che, certamente meglio conoscendo i fatti, ha invece riferito che D aveva

deciso di allontanarsi proprio a causa dell'atteggiamento negativo - e talvolta addirittura aggressivo - del P nei suoi confronti.

Peraltro, la versione del F si scontra evidentemente con l'approfondita deposizione della E >, che ha ricordato della paura della donna, dei suoi sensi di colpa, delle difficoltà nel convincersi della necessità di denunciare le violenze subite anche per il timore che il marito portasse le bambine in Svizzera, dell'angoscia in cui la donna viveva ormai dal 2016. L'atteggiamento mostrato dalla donna presso il centro anti-violenza, dunque, non è certo compatibile con la figura di una donna - come la rappresenterebbe il marito - violenta e prevaricatrice.

L'assistente sociale, inoltre, ha chiaramente ricordato che anche F era evidentemente spaventata dalla situazione e non voleva staccarsi dalla madre.

Ritiene questo giudice che il quadro sopra delineato offra piena prova della sussistenza del fatto e della sua piena riferibilità all'odierno imputato.

Il carattere di reiterazione delle condotte, le modalità di aggressione patite dalla parte offesa, il contesto di denigrazione, di sistematica disattenzione alle opinioni, ai bisogni e alle condizioni della moglie, le percosse ripetute, sono tutti elementi che hanno trovato riscontro fattuale ed offrono solida base per la valutazione di abitualità della condotta. La stessa parte offesa nel riportare i fatti ha faticato a ricostruire partitamente singoli episodi significativi, esprimendo la percezione di una situazione costante e persistente che la portava a vivere in condizioni di sofferenza e di preoccupazione, quantomeno dal 2015, anno in cui la situazione, già caratterizzata da liti continue, è degenerata completamente, presumibilmente a causa della decisione della donna di riprendere l'attività lavorativa a tempo pieno.

Profili tutti che vengono ad integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.: i maltrattamenti, peraltro, non vanno limitati agli episodi di violenza fisica riferiti, ma coinvolgono tutta la complessiva situazione di insulti, minacce (di cui la persona offesa ha riferito chiaramente), umiliazioni, e soprattutto di continuo atteggiamento denigratorio nei confronti della moglie, continuamente accusata - perfino in sede dibattimentale - di essere totalmente inadeguata come moglie e madre.

Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato qui a lui ascritto.

Il reato così riconosciuto è inoltre chiaramente aggravato per essere stato commesso in stato di ubriachezza e alla presenza delle figlie minori della coppia. Va solo a tal proposito rilevato che non vi sono dubbi in merito alla circostanza che le bambine abbiano assistito ad almeno una parte degli episodi - peraltro gli ultimi e più gravi - dato che diversi testi hanno riferito in merito agli effetti sulle due minori. Ma non vi sono dubbi neppure in merito allo stato di ubriachezza: i testi che hanno negato che l'uomo abusasse di alcolici sono sostanzialmente gli stessi che non hanno assistito ad alcun episodio, mentre l'operante intervenuto nel corso dell'ultima violenza ha chiaramente ricordato di aver immediatamente notato il forte alito vinoso dell'uomo, con ciò confermando la versione della persona offesa.

Altrettanto provati risultano i due episodi di lesioni di cui al capo 2), riscontrati anche dalla documentazione medica agli atti, aggravati dal nesso causale con i maltrattamenti e dall'essere stati commessi nei confronti del coniuge.

I reati così accertati devono ritenersi avvinti dalla continuazione, stante il medesimo contesto spazio temporale delle condotte, tutte commesse in ambito familiare.

Possono ritenersi concedibili all'imputato le attenuanti generiche - equivalenti alle contestate aggravanti - in considerazione dello stato di incensuratezza e del percorso intrapreso dopo la separazione per il raggiungimento con la persona offesa di un accordo relativo alla gestione delle bambine e al loro mantenimento economico.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo comminare alFimputato la pena finale di anni 1 di reclusione, così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo a) mesi otto di reclusione, ritenute le generiche equivalenti alle aggravanti, aumentata di due mesi per ciascuno degli episodi di lesioni di cui al capo b). Il lungo periodo in cui si sono protratte le condotte maltrattanti, e la personalità violenta dell'imputato non consentono, infatti, di contenere la pena nel minimo edittale.

Alla presente condanna segue *ex legge* quella al pagamento delle spese processuali.

Può essere formulata la prognosi positiva che la prima condanna funga da sufficiente ammonimento, inducendo l'imputato ad astenersi, in futuro, dalla commissione di ulteriori reati: sussistono dunque i presupposti per concedere al P' la sospensione condizionale della pena.

Venendo alle richieste formulate dalla parte civile costituita, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori, dal

tenore della presente decisione deriva Fobbligo al risarcimento del danno derivante dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p.

Danno che, quanto alla signora R si ritiene anche in concreto sussistente considerata la frequenza delle percosse e la gravità delle minacce subite, lo stato di costante umiliazione, paura e preoccupazione nel quale la donna si è trovata a vivere, anche a causa del continuo atteggiamento denigratorio del marito e della pretesa di controllo di quest'ultimo sui movimenti della moglie (si ricorderà, in proposito, in merito all'episodio di violenza "scatenato" dal ritardo della donna nel rientrare a casa).

Si ritiene altresì parimenti sussistente il danno in capo alle figlie minori della coppia, vittime di un serio danno da "violenza assistita", cioè di una forma di maltrattamento psicologico provocato dall'essere state esposte, fin dalla tenera età, ad assistere alle violenze fisiche, verbali e psicologiche sulla propria madre. Tale situazione, protrattasi negli anni, ha evidentemente provocato nelle bambine - e in particolare nella maggiore, più in grado di comprendere la situazione familiare - un grave stato di sofferenza e paura, come riferito anche dalle nonne e dalla B , che hanno raccontato di bambine spaventate, tristi e chiuse.

Deve dunque ritenersi in concreto sussistente, quale conseguenza delle condotte dell'imputato, un danno morale anche nei confronti delle piccole F . e L

Il danno può essere liquidato in questa sede, essendone emersa piena prova, in € 5.000 in favore della signora R i e in complessivi € 2.000 in favore delle figlie minori.

L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio,che si liquidano in complessivi € in complessivi euro 3.000 oltre IVA, CPA e spese generali, oltre a spese documentate per € 109.23, da liquidarsi in favore dell’Erario stante l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della parte civile.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

P A

COLPEVOLE

dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni 1 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

l’imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita S R in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori F L P e L S *A* P :, danno che si liquida in via definitiva nella somma di euro 5.000 in favore di S R , e nella somma complessiva di euro 2.000 in favore delle minori;

CONDANNA

L’imputato al risarcimento delle spese sostenute dalla predetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000 oltre IVA, CPA e spese generali, oltre a spese documentate per € 109.23. Dispone che detto pagamento avvenga in favore dell’Erario stante l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della parte civile.

Visto l’art. 544 co III c.p.p.

FISSA

in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Pavia, 23.10.2018

N. 14782/18 R.G.TRIB

N. 25416/18 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 19.02.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

A] M SI nato in Bangladesh il 1975.

Detenuto p.q.c. - Presente.

Difeso di fiducia dall'avv. del Foro

Presente.

- Con l'intervento della **parte civile,** A **B** ***Presente.***
  Costituita *iure proprio* nonché in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore -F A assistita dall'avv.
  del Foro di ***Presente.***

maltrattava J A.B. *propria figlia minorenne, persone della famiglia e in particolare picchiava* A B. *0er gelosia ripetutamente (alla presenza della propria*

Del delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p.f perché, al di fuori dei casi di cui all'art. 571 c.p., figlia minorenne) impedendole di lavorare e di avere contatti con altre persone. Commesso in Milano dal 2016 fino al 1 luglio 2018-07-02

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato, datato 19 settembre 2018, **A M' S** è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di
Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe, essendo già stato arrestato nella flagranza del reato per cui si procede in data 30 giugno 2018, e sottoposto alla custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP di Milano del 3 luglio 2018.

Nella prima udienza del 12 novembre u.s., il Tribunale, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, ha dichiarato l'apertura del dibattimento e rinviato al 19 dicembre per l'espletamento dell'istruttoria, onde consentire la citazione dei testimoni.
In quella sede, però, si è proceduto esclusivamente all'escussione del testimone dell'accusa R A e dell'operante / Ei stante l'improvvisa indisponibilità dell'interprete che avrebbe dovuto assistere la persona offesa alloglotta nel corso della propria audizione protetta. Il Giudice ha quindi rinviato all'udienza di oggi in cui, essendo sopravvenuto il consenso delle parti, sono state acquisite le dichiarazioni della parte civile Al B unitamente alla documentazione medica di cui si dirà e ai verbali di atti irripetibili quali l'arresto in flagranza del prevenuto e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
E' stato anche acquisito l'interrogatorio reso da A al GIP di Milano in sede di convalida del suo arresto, visto che lo stesso non ha reso l'esame dibattimentale.
Una volta conclusa l'istruttoria, sempre in data odierna, le parti hanno discusso come risulta dal verbale in atti e il Giudice ha

deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dibattimentali.

Partendo dall'analisi delle ***dichiarazioni rese da A. B*** - in sede di denuncia - querela il 30 giugno 2018, e di successiva deposizione del 24 luglio 2018 - si desume - in sintesi - quanto segue:

- la donna, di quasi vent'anni più giovane rispetto al marito, lo aveva sposato in - loro terra d'origine - nel 2011, e dalla loro unione era nata la figlia F nel 2012;
- nel mese di marzo 2016, madre e figlia raggiungevano A in Italia e andavano ad abitare con lui presso l'appartamento di via in Milano. L'imputato, infatti, viveva in Italia già da diversi anni, e aveva dapprima gestito un negozio di generi alimentari, e poi trovato lavoro come lavapiatti;
- una volta arrivata in Italia, A manifestava la propria intenzione di trovare un lavoro, anche per contribuire ai bisogni della famiglia, ma l'uomo opponeva un rifiuto netto e continuava a gestire in via esclusiva le risorse e le spese del nucleo familiare. I contrasti in seno alla coppia iniziavano a palesarsi fin da subito sia per questa ragione, sia perché A aveva sottratto ad A - al momento del suo arrivo- la somma di 5000 euro che lei aveva portato con sé dal rifiutandosi sistematicamente di coinvolgerla circa la destinazione e l'utilizzo di quel denaro. Inoltre, l'imputato manifestava sistematicamente una spasmodica gelosia verso la moglie, tanto che non voleva farla uscire neppure per andare al parco con la figlia piccola. Addirittura, nell'ultima fase della convivenza, smetteva di pagare l'affitto della casa di via e di provvedere al sostentamento di moglie e figlia, tanto che la donna era costretta a rivolgerci sovente a dei vicini e conoscenti per avere qualcosa da magiare;
- in occasione dei loro litigi, A a solito picchiare pesantemente A , anche sotto gli occhi della figlia F che, per questa ragione, era

terrorizzata dalla figura paterna. Così, ad esempio, era accaduto, sia in casa sia per strada, fra il 18 e il 19 maggio 2018, in concomitanza con un ennesimo scontro collegato ai 5000 euro della vittima spariti, quando lui urlava e la colpiva con le proprie scarpe dopo essersele tolte dai piedi;

- analogamente, il 19 giugno 2018 la percuoteva sul braccio destro mentre si trovavano all' di Milano, provocandole delle escoriazioni in quanto la donna, per via del caldo, si toglieva di dosso il burqa;
- il successivo 24 giugno, a seguito di una telefonata fra l'imputato e uno zio della A si innescava un'ulteriore discussione nella coppia, e in quel caso la veniva percossa e stretta per il collo fino al punto di perdere i sensi. Tuttavia, in quel contesto non riusciva a chiamare l'ambulanza quando riprendeva il respiro perché lui le aveva sottratto il telefono;
- sempre verso la fine del mese di giugno 2018, il marito le imponeva di consegnargli i suoi documenti perché lei aveva manifestato l'intenzione di fare ritorno al suo Paese d'origine, vista la situazione che si era creata in famiglia.

Ancora, a proposito dell'episodio che ha condotto all'arresto in flagranza del marito il 30 giugno u.s., la parte lesa ha spiegato come lui l'abbia aggredita e malmenata, sempre davanti alla piccola F , sbattendola anche per terra sulla strada di casa per opporsi al fatto che ella si stesse recando presso l'ospedale per il controllo di un nodulo al seno. A , infatti, non accettava che un medico uomo visitasse la moglie

nelle parti intime, così come pretendeva da sempre che ella non avesse contatti con altri uomini, e in generale con altre persone.

Tutti i fatti dettagliatamente ricostruiti da A sarebbero accaduti sovente dinnanzi agli occhi di un connazionale amico di famiglia, R A il quale l'avrebbe soccorsa e difesa, quando possibile. Addirittura, negli ultimi giorni di giugno 2018 precedenti all'arresto, la donna chiedeva all'amico di rimanere a dormire in

casa perché terrorizzata dalla presenza del marito e dal suo comportamento. Costui, infatti, anche quando rincasava a tarda sera pretendeva che la moglie cucinasse per lui e la insultava e picchiava abitualmente se lei osava opporre un qualche rifiuto.
In merito ai rapporti sessuali, ha specificato di non aver subito violenze in senso stretto, ma di aver talvolta ceduto contro-voglia al marito poiché quando in un'occasione glielo aveva negato, era stata presa a schiaffi e calci da lui.
Da ultimo, nella denuncia in esame è contenuta la narrazione di un episodio di estrema violenza patita dalla vittima, che ha ricevuto un a serie di calci all'addome da parte del marito, tale per cui ~ qualche giorno dopo - ella si recava in pronto soccorso per via dei forti dolori addominali e del vomito frequente e veniva sottoposta a un raschiamento dell'utero, poiché - essendo in stato di gravidanza alla quarta settimana - si era verificato un aborto.
R A- sentito come testimone all'udienza del 19 dicembre 2018 - ha puntualmente confermato le dichiarazioni della parte civile, precisando di aver personalmente assistito a diversi episodi di violenza fisica e minaccia dell'A verso di lei, da ultimo quello del 30 giugno 2018 da cui è scaturito l'arresto dell'imputato. Ha detto che la lite era nata per via del fatto che il marito voleva impedire alla moglie di recarsi in ospedale per la visita specialistica al seno, per motivi di gelosia.
Ha aggiunto che l'imputato era solito vantarsi dell'abitudine di picchiare la donna, ogni qualvolta questa non obbedisse alle sue disposizioni.
La situazione in casa era degenerata al punto tale che nelle ultime settimane prima dell'arresto, A aveva sempre cercato di invitare connazionali a dormire presso la loro abitazione, per non rimanere sola con il marito: tant'è che lui stesso aveva pernottato in via nei giorni antecedenti al 30 giugno 2018. Anche F a suo dire, era terrorizzata dal padre e si rifugiava sempre presso la madre tutte le volte in cui questi tentava di avvicinarla.
Nel corso della medesima udienza, l'operante E.A la riferito in merito all'intervento effettuato su segnalazione della persona offesa presso la sua abitazione di via il 30 giugno 2018, dal quale è scaturito l'arresto del marito, stando anche alle risultanze del

verbale presente nel fascicolo. Quando giungevano sul posto, l'uomo non era presente, ma vi erano A j la figlia, entrambe molto spaventate rispetto all'accaduto.

nel ***verbale d'interrogatorio reso al GIP*** in sede di convalida dell'arresto il 3 luglio 2018, A M S. ha negato ogni addebito, sostenendo di non aver mai picchiato sua moglie, né di averle mai imposto di indossare il burqa, e precisando di non aver mai opposto alcun rifiuto a che lei si trovasse un lavoro. In particolare, ha asserito di aver spesso litigato con lei perché trascurava la casa e la famiglia, trascorrendo molto tempo fuori al parco, tanto che spesso capitava che lui non la trovasse al rientro da lavoro, anche in ora tarda, e non riuscisse a rintracciarla neppure al cellulare. Ha poi aggiunto che fi A si trovava in molte occasioni in compagnia di A , tant'è che forse i due erano amanti.
Quest'ultima circostanza è stata più volte ribadita dal medesimo imputato nella lunga ***missiva spedita al GIP dal carcere nell' ottobre del 2018*** e confluita nel fascicolo del Tribunale: in tale scritto, per vero, l'uomo accusa ripetutamente la persona offesa di calunniarlo al solo scopo di liberarsi di lui e di poter vivere la propria relazione extra- coniugale con F A da tempo portata avanti dai due, anche a sua insaputa.

Passando adesso alla disamina della **documentazione** acquisita dal Tribunale su consenso delle parti, si menzionano, nello specifico, le indagini svolte dal SVS della clinica , presso cui la parte civile
si è recata dopo aver sporto denuncia e le certificazioni mediche di pronto soccorso inerenti alle lesioni patite in data 30 giugno 2018, con prognosi di 10 giorni, nonché le ulteriori attestazioni relative ad accessi pregressi della vittima, dovuti sempre a traumi fisici, nonché ad un raschiamento subito nel 2016.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, in ordine al reato in rubrica ascritto, per le ragioni che saranno di seguito chiarite.
In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita dalla persona offesa nelle dichiarazioni acquisite, dalle quali affiora una penosa vicenda umana e familiare connotata da sistematici soprusi fisici e psicologici eminentemente

sintomatici della volontà massimamente impositiva del soggetto agente e della sua spiccata tensione alla prevaricazione della donna nell'ambito della vita domestica, tramite il ricorso ad un'efferata violenza fisica e verbale, gravemente lesiva della sua dignità personale, oltre che della sua integrità fisica.

In secondo luogo, va notato come la vittima non abbia tralasciato i particolari afferenti a singoli episodi di maltrattamenti subiti, così da offrire un ulteriore importante elemento a riscontro della propria intrinseca credibilità.

Ancora, la piena attendibilità di A B i evince dalla esatta corrispondenza del racconto che ella ha fornito in sedi, giudiziarie e non,

differenti sul piano spazio -temporale, nonché in ragione dei contesti e dei soggetti interlocutori (come, ad esempio, medici e operatori del servizio SVS, piuttosto che esponenti delle Forze dell'Ordine che l'anno sentita su questi fatti).

Da ultimo, il Tribunale rileva come la sua narrazione risulti puntualmente riscontrata *ab extrinseco* dalle dichiarazioni del teste oculare, R nonché - limitatamente ai profili psicologici di paura, *rectius* terrore - anche dall'osservazione dell'operante A intervenuto al momento dell'arresto di A

La pregnanza probatoria degli addentellati istruttori fin qui enucleati spicca, *a fortiori,* se si considera che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, *"le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*[1].

Ciò detto in punto di attendibilità piena della prova dichiarativa a carico dell'odierno imputato, è necessario sottolineare - per contro - l'assoluta inverosimiglianza della versione offerta dal diretto interessato in sede di interrogatorio di convalida, atteso che - da un lato - questi ha negato fatti e situazioni concretamente verificatisi anche davanti agli occhi del teste terzo R (non ultimo quello del 30 giugno 2018), ovvero riscontrati dalle certificazioni mediche inerenti alle lesioni patite dalla moglie (che - a detta dell'imputato - non sarebbe mai stata picchiata e oppressa per opera sua), e dall'altro ha insistito su aspetti di scarsissima credibilità razionale, come quello relativo al fatto che molte delle liti nella coppia derivassero dalla costante volontà della A li recarsi al parco giochi.

Il quadro dettagliatamente ricostruito a valle dell'istruttoria dibattimentale combacia dunque esattamente con la tessitura normativa dell'incriminazione per cui è processo, poiché la persona offesa è stata vittima di una violenza costante e multiforme nel

corso della convivenza intra-muraria con il marito, consumatasi sovente sotto gli occhi della figlia minore e idonea a ingenerare, oltre a un evidente sentimento di paura per la propria incolumità fisica, una profonda prostrazione psicologica, inevitabilmente assorbita dalla piccola F che è apparsa a tutti i soggetti terzi intervenuti letteralmente *"terrorizzata dalla figura paterna",* pur non avendone mai sperimentato direttamente sulla propria pelle l'aggressività, come invece accadeva alla mamma.

In particolare, la condotta maltrattante dell'attuale imputato si è estrinsecata non solo in frequenti esplosioni di violenza fisica sulla moglie, alcune delle quali hanno provocato conseguenze lesive gravissime per cui si procede, a oggi, separatamente (così a proposito dell'aborto che A subito a seguito delle percosse ricevute all'addome), ma pure in un'abituale frustrazione della sua personalità e della sua femminilità. A tal proposito sia sufficiente rammentare il diniego ferreo a che la donna trovasse un'occupazione, ovvero intrattenesse rapporti di amicizia con soggetti al di fuori della famiglia, o che gestisse con un qualche margine di autonomia le risorse economiche.

Il quadro probatorio restituito al Tribunale nella vicenda per cui è causa risulta intriso di aggressioni ai danni della persona offesa univocamente orientate all'imposizione dell'uomo sulla donna all'interno della famiglia e alla definizione di uno spazio assolutamente subalterno per quest'ultima, in concreto privata di qualsivoglia libertà di auto -determinazione, sia rispetto alla gestione della casa e delle risorse, sia rispetto alla propria vita sociale. Tale conclusione interpretativa si rafforza in virtù di quanto univocamente ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui: "z'Z *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano Punico registro comunicativo con il familiare "* come invece è stato accertato nel caso di specie, *"ma sono intervallate da condotte prive dì tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi*

nel tempo"[2]. Il che vale, *a fortiori,* se si rammenta che l'ipotesi in questione *"può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per se, non costituiscono reato"*[3][4].

Tutti i dati fin qui enucleati consentono di escludere, con ragionevole certezza, che le condotte del soggetto agente siano riconducibili entro un contesto di mera conflittualità familiare, penalmente irrilevante, come pure prospettato dal difensore nelle sue conclusioni.

Da ultimo, è certamente dimostrata la consapevolezza circa la portata vessatoria delle aggressioni perpetrate ai danni della vittima in capo all'imputato nell'/zzc *et nunc,* deducibile dalla loro protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive della personalità della donna offesa, in quanto *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la. serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"*[3].

Una volta verificata - oltre ogni dubbio ragionevole - la responsabilità di **A MS** in ordine a tutti all'addebito in epigrafe, lo stesso
deve essere condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto la sicura esclusione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non sono emersi elementi idonei a suffragarne l'esistenza. Al contrario, l'estensione cronologica delle condotte penalmente rilevanti, nonché la loro tendenziale "bi-direzionalità" nell'ambito del nucleo familiare, come detto, e ancora la valutazione circa l'intrinseca gravità delle violenze che costellano l'approccio del soggetto agente alla vittima depongono in senso diametralmente opposto a tale riconoscimento.

Per contro, sussiste chiaramente l'aggravante contestata, attesa l'indiscussa consumazione dei fatti per cui è processo anche dinnanzi alla figlia della coppia, di circa 6 anni all'epoca dei fatti.

Per quanto attiene, adesso, più da vicino il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 c.p. - per come fin qui declinati- si

stima equo irrogare nei confronti dell'imputato una pena finale pari a quattro anni e otto mesi di reclusione, determinata partendo da una base di anni quattro di reclusione, aumentata in misura pari a mesi otto di reclusione alla luce della contestata aggravante.
La fissazione di una base sanzionatoria superiore ai medi edittali si giustifica, da parte del Giudicante, alla luce della spiccata efferatezza che ha connotato la condotta dell'imputato, sintomatica di un notevole disvalore delle sue condotte e di una portata offensiva complessivamente molto consistente.

All'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell'imputato alle spese processuali e di mantenimento in carcere, unitamente alla condanna alle pene accessorie declinate nel dispositivo in calce.

In più, nel caso *sub indice,* discende per A anche l'obbligo di risarcire i danni, cagionati alla parte civile costituita sia in proprio, sia in quanto esercente la potestà sulla figlia minorenne.
Nella specie, il Tribunale stima equo liquidare la somma di euro 40000, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale derivante dalle violenze fisiche e psicologiche patite da A B di riflesso dalla piccola F;
che ha spesso assistito ai maltrattamenti per cui è causa.
Si tratta, per vero, di un danno alla persona *stricto sensu* inteso, tanto che - come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità - *"la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato"*[5].
La valutazione sottesa a tale quantificazione ha pertanto tenuto conto della gravità, della durata e della reiterazione delle aggressioni, ma soprattutto delle ripercussioni che le stesse hanno verosimilmente ingenerato nella sfera personale della vittima, sia come donna sia come madre, per come segnalate nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In questo senso, è stato preso in considerazione il fatto che la parte lesa si sia trovata nella necessità

di chiedere dapprima un aiuto in senso fisico -materiale a conoscenti e connazionali per sfuggire alle vessazioni del marito, e poi anche un sostegno psicologico specifico dal servizio anti - violenza domestica. I pregiudizi - in termini di *pecunia doloris* - commessi a questa condizione sono stati inoltre commisurati all'età giovane della persona offesa, poco più che ventenne all'epoca dei fatti, e "tenera" della figlia.

Da ultimo, l'imputato è anche condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio che sono state qui liquidate in conformità al Protocollo vigente per le cause dibattimentali patrocinante dinanzi al Tribunale Monocratico.
Nello specifico sono stati calcolati euro 1650, a cui è stata applicata la riduzione di 1/3 imposta dall'art. 106 *bis* TU 115/2002, atteso che la parte civile risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si calcolano dunque euro 1100 a titolo di spese legali, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA, da distrarsi a vantaggio dello Stato anticipatario,

Avendo il Giudicante disposto un termine più lungo rispetto a quello di legge per il deposito dei motivi della sentenza, il termine di durata della custodia in carcere è stato parallelamente sospeso come da dispositivo.

PQM

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

Dichiara

A IV **SI** colpevole dell'imputazione ascritta e per l'effetto lo

Condanna
alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l'art. 29 c.p.

Dichiara

A interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

A al risarcimento del danno nei confronti della palle civile - A . B - costituita sia in proprio sia in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Fi A quantificato in complessivi euro 40.000.

Condanna, inoltre Fimputato a corrispondere alla parte civile sopra menzionata le spese di costituzione e difesa in giudizio - da distrarsi in favore dello Stato anticipatane - che liquida in complessivi euro 1100 oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica

in trenta giorni il maggior termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 lett. c) c.p.p.

Sospende

il termine di durata massima della custodia in carcere nel corso del suddetto tempo.

[1] Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012.

[2] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

[3] Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016. In motivazione, la Corte ha precisato come il termine "maltrattare" non evoca in sè la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art.572 c.p.

[4] Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014. —.

[5] Cass., sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007.

Milano, 13 febbraio 2019

SENTENZA N. 1990/2018

N. 10945/2017 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1862/2017 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia
Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI
all'udienza pubblica del 19 novembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
P F , nato a il , 1972 dimorante
in Via - elettivamente domiciliato
presso il difensore di fiducia.
-Libero assente-

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. E Pi, del Foro di

», presente.

IMPUTATO

Del reato p. c p. dall’art 572 comma primo e 61 nr 11 quinquies cp poiché, con cadenza abituale, sottoponeva la moglie C E ad atti di violenza fisica e psicologica, davanti
al figlio minorenne - che veniva a sua volta ingiuriato (pirla deficiente idiota, fesso) e strattonato - ingiuriandola con parolacce *(malata di mente, merda, donnaccia, puttana, bastarda tu e tuo figlio* ed altre simili) minacciandola di morte (ti ammazzo, ti sbatto contro il muro, ecc) percuotendola con schiaffi e spintoni, scaraventando per terra i suppellettili, sbattendo le porte, minacciando di morte anche la madre della moglie che interveniva per difendere figlia e nipotino, così creando uno stato di abituale sofferenza.
-Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza ed in danno del figlio minorenne P S nato a il 10.5.2011
Fatti commessi in tra il 2011 ed il 2014

c) del reato di cui afl’art 81, 612 comma 2 c.p. poiché con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava di morte P M che interveniva per difendere C 'E e P S

PARTE CIVILE:

C E i, nata a il

n. ', domiciliata in , Corso

Assistita e difesa di fiducia

dall’avv. M P Mi, nata a il

n. , domiciliata in i,

Corso Assistita e difesa di

fiducia dall’avv. M

Fatto commesso in [1] tra il 2011 ed il 29.11.2013 (data della querela)

.1974, residente in , Via

n. , presso lo studio del difensore di fiducia.

' M , del foro di , presente.

.1946, residente in », Via n. , presso lo studio del difensore di fiducia.

M , del foro di i, presente.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Giulia Crespi

Le parti hanno così concluso:

II Pubblico ministero: "Concesse le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna dell'imputato ad anni 1 e mesi 6 di reclusione".

Il difensore dell'imputato: "Chiede l'assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. In subordine assoluzione ex art. 530 co.2 cpp".

Il difensore della parte civile: "Chiede accertare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti-reati contestati condannandolo a congrua pena; condannare conseguentemente lo stesso a risarcire tutti i danni causati e conseguenti al reato subiti, danni di cui si chiede la liquidazione onde evitare ulteriore giudizio civile, nella misura di Euro 20.000,00 a favore di C E ed Euro 5.000,00 a favore di M; P o in quella diversa che il tribunale vorrà quantificare.

Condannare comunque, l'imputato a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 10.000,00 a favore di C E e 3.000,00 a favore di P
M . Condannare l'imputato alla rifusione delle spese ed onorari come da nota spese allegata. Subordinare visto il dolo dimostrato all'imputato l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno fissando un termine per il relativo adempimento"

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione a giudizio, ritualmente notificato, l'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reato di cui in epigrafe.

In sede di verifica della regolare costituzione delle parti il Difensore delle pp.oo. dal reato (E C per il reato di maltrattamenti e la madre della stessa M P per il reato di minaccia aggravata) ha presentato atto di costituzione di Pc, ammesso nella sussistenza dei presupposti di legge.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, celebrata in presenza del prevenuto, le prove acquisite non consentono di ritenere pienamente provati i reati ascritti.

La vicenda che ha portato alle denunce contro l'imputato, invero, trae origine nella grave compromissione del rapporto coniugale che legava E C > al prevenuto, sfociato in un giudizio di separazione nel quale sono stati interessati gli assistenti sociali con serie problematiche accertate per il diniego dell'esercizio del diritto di visita del padre, per i pesanti condizionamenti posti in essere dalla madre sul figlio sino alle adombrate accuse di abusi sessuali contro l'imputato (il Giudice civile, con provvedimento in data 26.6.2017 ha richiesto l'attestazione delle frequenza di un percorso di sostegno psicologico individuale a E C) in una situazione di strumentalizzazione tale da imporre un vaglio severo delle dichiarazioni della persona offesa a fronte di pesanti accuse quali quelle di maltrattamenti in famiglia.

Nella ricostruzione offerta dalla donna nel corso dell'esame testimoniale viene stigmatizzato un quadro di litigi, rivendicazioni, pessimi rapporti con la suocera, accuse di abuso di sostanze alcoliche ai prevenuto *("si ubriacava anche sul lavoro ", "tornata a casa dal lavoro ubriaco"),* comportamenti aggressivi anche con l'uso di un coltello sino al rimprovero di aver colpito il bambino in più occasioni con violenza, persino sulla testa, e di avere rivolto epiteti al minor in vari episodi, avvenuti in sua presenza.

A fronte di questi asseriti comportamenti, che, se realmente accaduti, avrebbero potuto cagionare problemi al minore (*"ha dato una botta fortissima in testa al bambino... una botta violentissima...cosi. Lui aveva proprio il vizio di colpirlo in testa"-,*) ed avrebbero imposto alla madre, nella sua posizione di garante dell'incolumità del figlio, un obbligo di immediata reazione, non solo non vi è stato mai un accesso al pronto soccorso da parte della dichiarante né per sé né per il minore, ma neppure una visita privata di rassicurazione per le condizioni del bambino né il coinvolgimento dei propri genitori o di specialisti per risolvere questa situazione.

Il racconto della teste ha fatto riferimento, per quanto attiene il contestato reato di maltrattamenti nei suoi confronti, a varie offese rivolte dall'ex marito, a litigi per il nome

da attribuire al figlio quando era in stato interessante, alla assenza di reazioni positive da

parte della suocera alla notizia del concepimento, al disappunto per l'eccessivo attaccamento del marito alla madre sino ad un diverbio verbale in auto in cui avrebbe ricevuto uno spinta sbattendo la testa contro il finestrino; vi sarebbero, poi, state minacce, rivolte dall'imputato alla moglie, di portarle via il bambino, lanci di sponda del letto in mezzo alla stanza, porte sbattute, teglie piegate, ritorni dal lavoro ubriaco afferrandole la testa e *"'schiacciandola contro un puff mentre ero in ginocchio dicendomi di tutto di più"* sino alla minaccia con il coltello ed alla lettera di separazione.

A contestazione della Difesa, la teste ha spiegato che sebbene il marito fosse ubriaco i propri genitori - che pur vivevano con loro - non si accorsero di nulla perché lui *"nascondeva bene l'ubriacarsi"* per cui lei stessa, nel periodo in cui era incinta, non si sarebbe accorta del presunto vizio; la p.o. ha ribadito l'insofferenza per l'ingerenza della suocera - che viveva a 700 chilometri di distanza e che il coniuge raggiungeva una volta al mese e poi nel mese di agosto -; ha precisato come l'imputato in realtà non facesse uso di alcolici quotidianamente (in sede civile la consulenza ha evidenziato come non sia assolutamente alcolista).

Le dichiarazioni rese dalla p.o. non possono ritenersi idonee, in assenza di certi ed oggettivi elementi di riscontro, a fondare il giudizio di responsabilità in ordine ai reati ascritti.

Difettano, invero, la credibilità oggettiva della dichiarante che solo contestualmente alla ricezione della lettera di separazione si è determinata a sporgere querela per comportamenti del coniuge accusandolo di condotte delle quali, sino a quel momento, non fece parola con nessuno in un contesto ove non può certo parlarsi di condizionamenti e sopraffazioni per cui restano seri dubbi sulla attendibilità intrinseca del racconto.

Analoghe considerazioni, per la situazione di aspra conflittualità sorta tra le famiglie, si impongono per l'ulteriore reato di minacce aggravate che l'imputato avrebbe rivolto alla suocera dovendosi valorizzare anche la differente versione del fatto offerta dal prevenuto in sede di esame.

Quanto ai testi escussi, che potrebbero aver rilievo in relazione ai singoli episodi narrati e coinvolgenti il minore - non contestati in questa sede - non ritiene questo Giudice che vi siano elementi per la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero attese le deposizioni di Ri ı G (che avrebbe assistito al fatto, ma non avrebbe visto il fatto ma solo "sentito il ceffone" "ma lui non mi ha vista era nell'angolo", la rettifica delle s.i.t. in

cui aveva aggiunto che l'imputato avrebbe avuto anche in mano una bottiglia di birra) e di G M (che avrebbe visto il fatto dalla finestra del bagno sempre con la bottiglia in mano e avrebbe udito l'alito vinoso del prevenuto nella cucina) in quanto non convincenti né esaustive in ordine alla concreta sussistenza dei fatti.

In tale situazione l'imputato deve essere mandato assolto dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visto Kart. 530 II c.p.p.

Assolve l'imputato dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.

Visto l'art.544 III c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia li 19.11.2018

N. 50257/13 R.G.N.R.
N. 13836/14 R.G.Trib. Sentenza n. 2000/19

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno, all'udienza del 15 febbraio 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
F ***C*** , nato a ! I: 1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.. libero,
presente;
Difeso di fiducia dall'Avv. , assente, e dall'Avv. del Foro di presente anche in sostituzione del codifensore (nomine del 4.7.2017).

IMPUTATO J

del delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato di cui agli **artt. 61 n. 11, 94, 572 c.p.,** per avere (u abitualmente maltrattato O F ' \ moglie convivente - invalidità civile ai 100% perché affetta da "emi sindrome s. in encefalopatia connotale" - che sottoponeva a reiterati atti di vessazione fisica e morale, destabilizzandone l'equilibrio psico/fisico mediante una continua serie di insulti, percosse, prepotenze, meschine cattiverie, favoriti anche dall'abuso di alcol e, più in generale, ad un regime di vita insostenibile e penoso al punto tale da costringerla, l'ennesima aggressione e ricovero ospedaliero per una sopravvenuta crisi epilettica, a rifugiarsi, per una notte, da un'amica ed a far rientro presso la propria abitazione solo dopo l'intervento dei Carabinieri; in particolare, tra l'altro:

- Aggredendola e colpendola, con frequenza giornaliera, con calci e sberle sul viso;

- Minacciandola che l'avrebbe sgozzata e che avrebbe sgozzato anche i suoi genitori;
- Ingiuriandola ripetutamente e ad alta voce - in modo tale da farsi udire anche dai vicini di casa - con epiteti del seguente tenore "puttana, non sai fare nulla, bastarda, mi fai schifo, preferisco baciare il cane che te";
- Facendosi mantenere dalla moglie e rifiutandosi di reperire una stabile occupazione;
- Lasciandola spesso a casa da sola, anche nelle ore notturne, incurante delle sua patologie che le provocano spesso crisi epilettiche;
- Tentando, con i comportamenti sopra descritti di renderla succube e trattandola come un "incapace di intendere e di volere" al fine di poter disporre al meglio del patrimonio della moglie;

e così ingenerando nella donna un forte stato di angoscia e paura, facendola vivere in un contesto domestico caratterizzato da violenza e prevaricazione, e ledendo in innumerevoli occasioni la sua dignità; fatti aggravati perché commessi con l'abuso delle relazioni di coabitazione ed in stato di ubriachezza abituale.

In , a far data dal 2000 e con condotta abituale quanto meno fino al 3.6.2013 (data in cui l'uomo lasciava l'abitazione familiare e si trasferiva altrove).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 94 c.p., alla pena di tre anni di reclusione.

La Difesa chiedeva emettersi sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p.; in subordine chiedeva la condanna al minimo della pena, previa esclusione dell'aggravante di cui all'alt. 94 c.p. e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la concessione dei benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 15 dicembre 2014 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di maltrattamenti ai danni della moglie convivente, P O meglio descritto al capo che precede.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 17 giugno 2015 venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 18 gennaio 2016 il processo non aveva utile trattazione per l'assenza per malattia della persona offesa; nella stessa udienza la difesa di parte civile, Avv. , depositava dichiarazioni di remissione di querela della persona offesa e di accettazione dell'imputato effettuate presso la Tenenza dei Carabinieri di il 15 gennaio 2016, nonché formale dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile.

Il 16 marzo veniva acquisito il decreto di omologazione della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi F e O e il processo subiva altri rinvii per il protrarsi dell'assenza per malattia della persona offesa e per l'adesione delle difese all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria (25 maggio).

L'istruttoria aveva inizio 1'8 febbraio 2017 con l'esame del testimone richiesto dal Pubblico Ministero, G O , fratello della persona offesa, e proseguiva all'udienza del 5 luglio con l'esame della persona offesa, P A C

Il 17 gennaio 2018, in considerazione del mutamento della persona del giudice, le parti prestavano il consenso alla utilizzabilità dell'attività istruttoria già assunta e venivano escussi i restanti testimoni richiesti dal Pubblico Ministero (dott.ssa G L) e dalla Difesa (M C Z L, M G P , dott. C L dott. Mi O . Al C

Stante l'assenza dei testi il processo subiva alcuni rinvii (5 febbraio, 9 aprile, 16 luglio 2018 e 16 gennaio 2019); infine le parti rinunciavano ai residui testimoni inizialmente richiesti e l'imputato non rendeva esame.

All'udienza del 15 febbraio veniva acquisito uno scritto del F e, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

L'odierno processo origina dalla querela sporta dalla persona offesa il 30 luglio 2013 presso la Stazione dei Carabinieri di poi dalla stessa rimessa il 15 gennaio 2016.

Poiché il reato contestato all'imputato è procedibile d'ufficio, il procedimento proseguiva e la Orioli veniva escussa in udienza il 5 luglio 2017.

In dibattimento la O. riferiva dei problemi di salute che la interessavano: dichiarava di aver avuto una encefalite all'età di un anno e mezzo che le aveva procurato un coma dì due giorni ed una semiparalisi permanente; dichiarava inoltre di soffrire di crisi epilettiche. La stessa precisava di avere un figlio di 34 anni, nato dopo una violenza sessuale subita quando aveva 20 anni.

La donna dichiarava di lavorare presso la compagnia di assicurazioni Allianz e di avere conosciuto l'odierno imputato nel 1996, intraprendendo con lo stesso una relazione sentimentale nel 1997 e sposandolo nel 2000.

Inizialmente i due vivevano in un appartamento di proprietà della O in Via

a , nel medesimo stabile in cui vivevano i genitori della donna; successivamente andavano a vivere nella casa dei genitori della O , nel frattempo deceduti, assieme al fratello G: La O: dichiarava che era proprio il F a spingere perché si spostassero nella
casa dei suoceri, ereditata dalla moglie, in modo da poter guadagnare del denaro dalla vendita dell'altro appartamento.

La teste dichiarava che il F iniziava a comportarsi in maniera aggressiva con lei sin da subito dopo il matrimonio. Diceva che, all'incirca ogni quindici giorni, "*andava fuori di testa"* e rompeva oggetti in casa (pentole, piatti, bicchieri, computer), bestemmiava e insultava sia lei che i suoi genitori, anche dopo la loro morte.

Dopo il decesso del padre (che avveniva nel 2010) la situazione peggiorava, sia perché quando il padre era in vita interveniva spesso per riportare alla calma il F durante le discussioni con la moglie, sia perché l'imputato, quando vedeva la moglie piangere per la morte dei genitori, si dimostrava particolarmente insensibile, dicendole *"non sei Punica che piange per la morte dei genitori"*.

La donna ribadiva che le aggressioni del F si verificavano frequentemente durante i tredici anni di convivenza e la stessa non sapeva dire a cosa erano dovuti di preciso, ma notava che l'uomo aveva molta *"rabbia dentro"* che lo portava ad agire in tal modo e ad essere arrabbiato *"con il mondo"*. Riferiva infatti che la trattava male per stupidaggini, come ad esempio quando andavano a fare la spesa insieme e la perdeva di vista oppure lei voleva comprare qualcosa che a lui non andava bene; inoltre spesso le diceva che era *"una poco di buono",* che non sapeva cucinare, né

gestire una casa e la umiliava dicendole che *"preferiva baciare il cane che me"*.

Infine si arrabbiava quando la moglie tornava a casa dopo una giornata di lavoro ed essendo stanca si metteva al computer per *"giocare ai giochini, e mi diceva «sei sempre al computer»"* invece di occuparsi della casa, nonostante lo stesso, ormai disoccupato, fosse costantemente libero e a casa.

La O precisava che il F che inizialmente lavorava presso la Manifattura di e versava il suo stipendio in un conto corrente cointestato con la moglie, entrava in cassa integrazione nel 2004, poi in mobilità e poi rimaneva disoccupato, non cercando altra attività lavorativa anche perché sosteneva di non avere tempo per lavorare perché doveva occuparsi di lei (che invece lavorava regolarmente).

In merito alle violenze fisiche la O dichiarava che il F spesso la schiaffeggiava.

Precisava che le volte in cui usava violenza fisica nei suoi confronti si limitava agli schiaffi e poi si allontanava, spesso recandosi in un parco vicino casa. A volte la O o raggiungeva e lui la cacciava via in malo modo, anche tirandole calci sul sedere.

Altre volte durante le discussioni il F andava vicino alla finestra e le diceva di volersi buttare di sotto. Era anche capitato che la minacciasse dicendole di volere sgozzare lei, il figlio e il fratello.

Precisava che il F non era solito bere alcolici, se non nell'ultimo periodo quando, dopo le discussioni, si allontanava e si ubriacava bevendo anche poche quantità di alcol, essendo astemio.

La donna riferiva di non avere mai detto nulla di quello che subiva, neanche ai Carabinieri che a volte si presentavano in casa allertati dai vicini, perché aveva vergogna e dichiarava di non essersi mai recata in Ospedale dopo tali episodi anche perché gli schiaffi non le lasciavano segni. Riferiva di aver parlato del suo rapporto con il marito solo alla psicoioga che la seguiva, dott.ssa GL

Quando, su insistenza del F , vendevano l'appartamento e andavano a vivere con il fratello della O ella casa dei genitori la situazione si aggravava ulteriormente.

Ricordava la teste di un episodio verificatosi l'ultimo giorno dell'anno 2012, quando la donna rimaneva un po' più del solito a letto e non preparava da cucinare. In quell'occasione il F si arrabbiava e iniziava a

prendere il cibo dal freezer e a gettarlo a terra davanti al fratello della 0 e al figlio di tre anni della sua compagna.

La O lichiarava di essersi sentita in quegli anni denigrata, sottomessa, non libera perché gestiva tutto lui; inoltre dichiarava di avere molta paura dell'ira del F. (ancora quando rendeva testimonianza) e di temere che le "*alzasse le mani"* e le potesse fare del male.

Precisava in ogni caso che i due erano ormai divorziati e dal giugno del 2013 non avevano più avuto alcun contatto. Inoltre riferiva che dopo la separazione dal F crisi epilettiche si
erano considerevolmente ridotte.

A conferma di tali ultime dichiarazioni della O si acquisiva:

- Verbale della commissione medico-legale del 13 giugno 2013 attestante la sussistenza di un handicap grave in capo alla O
- Relazione e certificato medico rilasciato alla O dall'ospedale 1'8 e 16 novembre 2011, attestanti l'avvenuto ricovero per *epilessia;*

- Certificato rilasciato dall'ospedale il 30 novembre 2012, a seguito dell'accesso della O avvenuto il giorno prima per *"riferite ripetute crisi epilettiche"',*
- Certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale " " del 3 giugno 2013,

attestante l'accesso della donna per *"episodio di malessere insorto dopo litigio con il marito, la paziente riferisce episodi di assenza con crisi di aggressività";*

Certificato di Pronto Soccorso dell'ospedale e del 18 febbraio 2014,

attestante che la donna veniva trasportata in Ospedale dagli operatori del 118 per crisi epilettica insorta mentre si trovava a lavoro. In quell'occasione la donna riferiva di vivere un periodo di forte stress per la separazione dal marito e i sanitari ritenevano l'episodio ascrivibile ad una *"pseudocrisi"* piuttosto che ad una vera crisi epilettica, patologia per la quale assumeva farmaci con continuità;

- Relazione di soccorso dell'8 aprile 2014, attestante l'intervento degli operatori del 118 presso il luogo di lavoro della donna per una *"crisi nervosa"* che proseguiva in ambulanza.

Si acquisiva, inoltre, il verbale di separazione consensuale del 7 gennaio 2016 e il decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi del 3 febbraio 2016.

Le dichiarazioni della persona offesa trovano plurime conferme nell'istruttoria svolta in dibattimento.

La psicologa, dott.ssa **G** **L** di cui si acquisiva anche relazione medica redatta il
10 dicembre 2013 su richiesta della persona offesa in occasione della separazione coniugale), dichiarava in udienza di seguire la O dal gennaio del 2013.

Chiariva che la O giungeva da lei su consiglio di altri medici che l'avevano visitata in strutture ospedaliere per crisi simili ad attacchi epilettici.

La L diagnosticava alla O un *disturbo da conversione con attacchi epilettiformi,* simili cioè a quelli epilettici ma ascrivibili, come patogenesi, ad una modalità della persona per scaricare stati ansiosi e stress e prendere le distanze dalla situazione reale vissuta in determinati momenti.

La psicologa riferiva che all'inizio degli incontri la O viveva ancora a casa con il marito e le raccontava delle difficoltà che tale rapporto le cagionava.

Inizialmente le riferiva che il F utilizzava la sua malattia e il verificarsi delle crisi per tenerla in casa e *"vincolarla"* a lui. Successivamente, acquisendo più confidenza con la dottoressa, la O le raccontava in maniera via via più dettagliata di momenti di aggressività e violenza posta in. essere dal marito: in un primo momento faceva riferimento a sole violenze verbali, poi a lanci o rottura di oggetti da parte dell'uomo e infine, verso la primavera del 2013, le rivelava che lo stesso era stato violento nei suoi confronti anche fisicamente.

Tali dati trovano conferma nella relazione acquisita, in cui si dà atto che la 0 aumentava una affettività assente da parte del F sin dall'inizio della relazione sentimentale, riferiva di continue accuse ed insulti dell'uomo contro la moglie e i suoceri, anche dopo il decesso di questi (che la donna viveva in maniera molto tragica). La O oltre le rappresentava un atteggiamento ambivalente del marito rispetto alla sua malattia, dichiarando che a volte non le lasciava la possibilità di autodeterminarsi o di uscire di

casa, trattandola come se fosse incapace di intendere e di volere, mentre altre volte la lasciava sola in casa senza preoccuparsi di lei.

La I nella relazione, riportava di aver potuto constatare tale ambivalenza nell'uomo dagli scambi che lo stesso aveva con la moglie quando la accompagnava agli incontri con la psicologa. La dottoressa evidenziava altresì che in occasione delle visite constatava che la O era sempre sprovvista di denaro ed era infatti il I a pagare i colloqui.

Confermava che la O: riferendole degli insulti e delle aggressioni fisiche, le diceva
di non aver mai denunciato il marito per vergogna e paura.

La dottoressa precisava che le crisi di cui soffriva la donna non si verificavano come conseguenza delle aggressioni del F ma erano legate a momenti di forte stress vissuti dalla donna, che peraltro assumeva molti farmaci per la depressione e per l'epilessia.

Dichiarava di aver seguito la 0 ino al dicembre 2016 e confermava che, dopo la separazione dal marito, le crisi diminuivano sensibilmente fino quasi a scomparire del tutto e la donna riprendeva ad avere rapporti sociali e tornava a lavorare (quando iniziavano il percorso, invece, la O ra a casa in malattia anche per paura delle crisi).

In merito alla separazione la dottoressa dichiarava che la O e rappresentava di aver deciso di lasciare il marito nel giugno del 2013, dopo essere stata picchiata dal F nel corso di un litigio ed essersi finalmente recata dai Carabinieri per sporgere denuncia.

La teste chiariva di non aver mai visto lesioni sul corpo della donna, ma solo qualche livido che però la stessa O tribuiva ai tentativi dell'uomo di contenerla durante le crisi e non alle
percosse.

Infine dichiarava che nel periodo in cui rimaneva in casa per malattia la O le riferiva di aver intrattenuto rapporti, tramite Skype, con alcune persone nell'ambito di un gioco che si svolgeva online, di cui il F era a conoscenza avendo egli stesso preso parte al gioco.

Il fratello della persona offesa, **G** **O** confermava quanto riferito dalla sorella
in relazione agli anni di convivenza della donna con il F e alle occupazioni e vicende lavorative dei due.

Il teste forniva poi alcuni riscontri alle dichiarazioni della sorella.

Riferiva di essere al corrente del fatto che i due litigavano molto spesso, anche per motivi economici, anche perché spesso il padre (con cui il teste viveva) andava nell'appartamento della sorella (che sì trovava nel loro stesso stabile) per calmare il F alcune occasioni erano anche intervenuti i Carabinieri.

Dopo la morte del padre i coniugi andavano a vivere assieme al teste nel l'appartamento della famiglia. L'O dichiarava che in quel periodo gli capitava spesso di vedere la sorella piangere e
sapeva che i due litigavano quasi tutti i giorni. Dichiarava che inizialmente i litigi avvenivano mentre lui si trovava a lavoro e quindi quando tornava a casa trovava la sorella, sconvolta e turbata, che gli diceva che i litigi nascevano per questioni economiche e perché il F la accusava di non occuparsi dei lavori di casa.

Il teste precisava che in quel periodo il F non lavorava.

L'C. dichiarava di aver saputo dalla sorella che il F in alcune occasioni l'aveva anche schiaffeggiata.

In merito alle vicende a cui lo stesso assisteva, dichiarava di aver visto spesso il F sputare addosso alla sorella e narrava in particolare due episodi.

La mattina del 31 dicembre 2012 il teste, la sorella, la compagna ed il figlio di tre anni di questa si mettevano a guardare un cartone sul letto. Ad un certo punto entrava in camera il F e si metteva a bestemmiare, incurante della presenza del bambino, insultando la O perché avrebbe dovuto preparare la cena di fine anno invece di perdere tempo. Allora la sorella gli diceva che era già tutto pronto in freezer e bastava scongelare e il F niziava a prendere il cibo dal freezer e a buttarlo per terra; a un certo punto tirava anche uno schiaffo alla moglie e il teste lo afferrava, bloccandolo contro il muro e dicendogli di prendersela con lui piuttosto che con la sorella. Pertanto il F o minacciava dicendogli che gliela avrebbe fatta pagare e lo avrebbe accoltellato. Tutta la scena si svolgeva alla presenza del bambino di tre anni.

A maggio del 2013 il teste usciva da casa perché i coniugi iniziavano a litigare e lui non voleva intromettersi. Poco dopo veniva contattato al telefono dalla sorella che gli diceva che il F: dava male perché si era ubriacato e il teste le suggeriva di chiamare i Carabinieri e
l'ambulanza perché non voleva essere "messo in mezzo". Dopo l'intervento dell'ambulanza la sorella cercava rifugio a casa di un'amica e,

poiché il F la minacciava ance nei giorni successivi, il teste poi la accompagnava dai Carabinieri per sporgere querela.

L'O dichiarava di non aver mai visto il F ubriaco, ad eccezione dell'ultimo periodo e, in particolare, di questo episodio del maggio. Riferiva di sapere che la sorella aveva dato al F circa 7.000 euro quando questi era andato via di casa e lo aveva fatto perché lei aveva chiuso il conto e quindi il marito non avrebbe potuto più prelevare.

Dichiarava che da quando il F andava via la sorella iniziava a stare meglio, anche con le crisi (ne aveva una in concomitanza dell'udienza per la separazione), continuava a vivere assieme al fratello e aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale.

In merito all'episodio che determinava la rottura definitiva del rapporto tra la C e il F venivano acquisiti con il consenso delle parti i verbali di sommarie informazioni rese dai coniugi che soccorrevano la O

F O il 14 settembre 2013 dichiarava che il 2 giugno 2013 verso le ore 10:30 del mattino riceveva una chiamata dal F " i che, con voce cavernosa, gli chiedeva aiuto. Si precipitava con la moglie a casa dell'uomo a 1 , dove trovava il E per terra tra il divano e la televisione che delirava e diceva *"voglio morire, uccidetemi",* mentre la moglie era nascosta in camera da letto. Poiché il F presentava i tipici sintomi dell'alcolista vicino al coma etilico, il teste chiamava gli operatori del 118 che arrivavano poco dopo. Nel frattempo la O aveva una crisi epilettica quindi i sanitari si occupavano anche di lei. Dalla coppia dì amici apprendeva che i due avevano litigato perché il F temeva di perdere tutti gli averi della moglie a causa dell'ingerenza del fratello nella loro coppia; inoltre la O liceva che prima del loro arrivo il F l'aveva picchiata.

R ' moglie dell'O 1' 11 settembre 2013 riferiva l'intervento del 2 giugno nei medesimi termini utilizzati dal marito. Aggiungeva che dopo l'intervento dei sanitari la situazione si calmava e quindi lei e il marito mettevano il F a dormire sul divano e invitavano la O ìd andare a casa loro. Alle ore 18:30 dello stesso giorno ricevevano la chiamata del F che chiedeva loro dove stesse la moglie e quando la donna gli diceva che si trovava a casa loro e sarebbe rimasta lì finché lui non si fosse calmato - perché aveva loro raccontato di essere stata pesantemente minacciata e insultata dal marito ubriaco - il F rispondeva *"lei è mia moglie e fa quello*

che le dico io” e chiudeva la comunicazione. La P. riferiva che si trattava di espressioni già utilizzate dall’uomo anche in loro presenza.

La mattina del 3 giugno, poi, la O riceveva due chiamate sul cellulare dal marito che sembrava calmo. Dopo pranzo però la richiamava e la teste notava che la donna cambiava espressione; quindi prendeva il cellulare e sentiva il F dire: *“ucciderò tuo fratello, lo stirerò con la macchina, sei una malata di mente, stronzo, bastarda, figlia di puttana, andate affanculo tu*

la tua famiglia" ed altri insulti simili. Altre telefonate simili si ripetevano nella stessa serata. Dopo un paio di giorni che la O rimaneva a casa loro, i coniugi chiamavano il fratello che andava da loro a riprenderla.

Veniva acquisito altresì il verbale di sommarie dichiarazioni rilasciate il 2 settembre 2013 da **M.** L inquilino del medesimo stabile in cui abita la persona offesa. Il L dichiarava di essere a conoscenza dei litigi della O con il marito perché li sentiva dal terzo piano, dove abitava. Li sentiva in particolare nell'ultimo anno. Dichiarava di non essere a conoscenza di lesioni riportate dalla donna, ma di aver spesso sentito le bestemmie del F la moglie che gli diceva di smetterla.

Infine, sempre con il consenso delle parti, si acquisiva il verbale delle sommarie informazioni rese il 30 agosto 2013 da **P E** un altro vicino di casa della 0 deceduto prima della celebrazione del processo.

Il B dichiarava di aver spesso colloquiato con il padre della persona offesa, il quale si sfogava con lui del rapporto coniugale della figlia con il F diceva di aver sbagliato ad acconsentire a quel matrimonio perché, pur mantenendo lui economicamente il F , questi non aveva voglia di lavorare e, soprattutto, maltrattava la figlia che era anche disabile. Il Bi feriva di aver visto l'ambulanza e i Carabinieri in occasione dell'ultimo episodio, ma di non aver mai sentito urla e aggressioni e confermava che la persona offesa manteneva sul punto il massimo riserbo.

Venivano poi escussi i testimoni richiesti dalla Difesa.

Innanzitutto i medici neurologi in servizio all'Ospedale. **M O** e **C: L** che visitavano la O. nel novembre 2012 (referti acquisiti, già citati) e constavano che la donna soffriva di epilessia di origine organica, dovuta all'encefalite, ed alternava crisi epilettiche a pscudo crisi epilettiche.

Veniva escusso poi **A C** agente immobiliare a che dichiarava di
aver conosciuto la O; il fratello e in occasione della vendita dell'appartamento, vedendo anche il F , ma riferiva di non conoscere i motivi che spingevano la donna a vendere la casa.

Veniva sentita la cognata del F , M C Z la quale dichiarava di aver frequentato costantemente la coppia ma di non aver mai assistito a litigi tra i coniugi, né aver sentito la 0 lamentarsi del F. Sapeva che la donna aveva

crisi epilettiche e vari problemi di salute per i quali veniva accudita dal marito. Sapeva dal F in particolare che questi aveva mi quaderno sul quale annotava quando si verificavano le crisi e quanto duravano.

Ricordava di aver trascorso una vacanza con la coppia, durante la quale la O ” era sempre al computer perché partecipava ad un gioco virtuale di cui il F 3ra a conoscenza.

M G P, infine, dichiarava di essere un’amica intima della O e di esserlo poi diventata del Fi piando i due si mettevano insieme.

Riferiva che inizialmente la frequentazione con la O era abituale, poi da quando questa iniziava a stare male si sentivano molto al telefono.

Confermava che la persona offesa soffriva di crisi sin da quando era piccola e dichiarava di non aver mai sentito parlare la donna di violenze subite dal marito, tanto che, quando poi la 0 a chiamava per raccontarle cosa fosse successo nel giugno del 2013 lei stentava a crederci e le diceva “M *stai parlando di un 'altra persona”,* facendo riferimento alla condotta violenta del F

La teste tuttavia dichiarava di non aver creduto al racconto dell’amica e di aver chiuso in fretta la telefonata perché in quel periodo era presa dall’organizzazione del matrimonio del figlio e, anche successivamente, non richiamava più l’amica.

La teste ricordava di aver trascorso il capodanno del 2012 a casa della 0 e in quell'occasione la donna si sentiva male e il marito la portava in camera da letto, dove la 0 era assente e tirava pugni per aria mentre il marito cercava di contenerla. La teste riferiva che non chiamavano il Pronto Soccorso perché non era la prima volta che succedeva, infatti lei prendeva molti farmaci e il F segnava su un quaderno la frequenza delle crisi perché era in contatto con la neurologa che seguiva la moglie.

La teste riconosceva nel quaderno che le veniva esibito in udienza (e acquisito al fascicolo per il dibattimento) quello utilizzato dal F

In particolare si acquisivano sei fogli manoscritti, datati dal gennaio all'aprile 2013 e contenenti l'indicazione di giorni e orari.

La teste riferiva che la O trascorreva molto tempo al computer e conosceva molte persone in chat. La P riferiva di intrattenere ancora i rapporti con il F e non con la O la quale nel corso dell'ultima telefonata le aveva detto di essere stata picchiata dal marito e di averlo cacciato di casa. Tali circostanze, che venivano confermate al telefono anche dal fratello della 0 lasciavano sbalordita la teste, che non riteneva di approfondire l'argomento e di fatto interrompeva i contatti con l'amica di una vita. La P chiedeva informazioni solo al
F che negava di aver picchiato la moglie.

Infine si acquisiva scritto proveniente dall'imputato, con il quale lo stesso confermava che i litigi con la ex moglie erano spesso dovuti a questioni economiche, seppure riconducibili alla richiesta di denaro da parte del fratello della 0 e all'eccessivo utilizzo del computer da parte della donna, che tramite internet intratteneva rapporti con altre persone. Negava di averla picchiata, insultata o minacciata, dichiarava di aver sempre cercato di assisterla al meglio e si dichiarava astemio. Chiariva che, a suo parere, la moglie lo aveva denunciato per farlo desistere dalle richieste economiche avanzate tramite il suo legale durante la separazione.

Veniva prodotto altresì parere *pre- veritate* del dottor A D lei 24 ottobre 2014, che escludeva che il F fosse un cronico abusatore di alcol.

La Difesa produceva anche la Comunicazione Notizia di Reato del 25 settembre 2013, da cui emerge che non risultano referti medici relativi a

lesioni patite dalla O né interventi dei Carabinieri di per i maltrattamenti denunciati dalla donna.

Così riassunto il compendio probatorio deve affermarsi la penale responsabilità del Fi per il reato di maltrattamenti allo stesso contestato.

La testimonianza della persona offesa infatti, che com'è noto può fondare da sola l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014), è risultata molto chiara e certamente attendibile.

In primo luogo la complessiva condotta della O denota la assoluta mancanza di intenti calunniatori della donna contro l'imputato o di interessi economici o di altro tipo con riferimento al presente procedimento. È emerso infatti che la donna è sempre stata molto restia non solo a denunciare il marito, ma anche a raccontare delle aggressioni subite ad amici, parenti (addirittura al fratello non riferiva i fatti, prima di condividere con lo stesso la casa) o ai Carabinieri che si presentavano in casa (come riferito dalla donna e dal fratello). La riservatezza della donna veniva evidenziata anche nelle dichiarazioni del B

La O denunciava il F: solo dopo l'ultima preoccupante aggressione, in occasione
della quale intervenivano i Carabinieri e l'ambulanza.

Nonostante ciò, poi, la persona offesa che si separava dal marito il 7 gennaio del 2016, nel gennaio 2016 rimetteva la querela sporta nel luglio del 2013 e revocava la costituzione di parte civile intervenuta nel presente procedimento, depositando all'udienza del 24 maggio 2016 uno scritto con cui rappresentava di voler solo *"voltare pagina e non pensare più a quanto successo, stante l "accordo in sede di separazione e divorzio raggiunto con il Sig. Fi*

Del resto che la donna avesse superato l'accaduto e si fosse ripresa, anche fisicamente, veniva riferito sia dal fratello che dalla psicologa che la seguiva dal 2013 al 2016: entrambi testimoniavano non solo la sensibile diminuzione delle crisi di tipo epilettico, ma anche il fatto che la donna avesse ripreso i contatti sociali, fosse tornata a lavorare e avesse un nuovo compagno.

La genuinità della persona offesa, peraltro, traspare dalle stesse dichiarazioni rese in udienza, certamente contenute. La donna ribadiva più

volte che il marito non beveva, anzi era astemio, ma si rifugiava nell'alcol solo dopo le discussioni e quando si allontanava da lei; chiariva che le uniche aggressioni fisiche che subiva consistevano in schiaffi e qualche calcio quando cercava di riportarlo alla calma, riferendo di non aver mai riportato ecchimosi in conseguenza dei litigi e di non essersi quindi mai rivolta a strutture sanitarie in seguito alle discussioni con il marito; non enfatizzava l'episodio verificatosi l'ultimo giorno dell'anno 2012 (riferito in termini molto più precisi dal fratello, che citava lo schiaffo e le minacce) e non si soffermava neanche sull'ultimo episodio (oggettivamente critico) che determinava la rottura del rapporto, né sulle successive pesanti minacce ricevute dal F 5, infatti, tali circostanze venivano pienamente ricostruite solo grazie ai referti medici citati e alla descrizione fornitane dai coniugi O P che aiutavano la O

Le dichiarazioni della donna, peraltro, hanno trovato plurime conferme.

Innanzitutto la psicologa, testimone neutro e certamente disinteressato in quanto non coinvolto in alcun modo nella vicenda familiare, riferiva (sin dal dicembre del 2013, quando redigeva la relazione) sia della ritrosia della donna a raccontare le aggressioni subite, sia del disvelamento graduale da parte della O delle violenze di cui era succube. Peraltro la stessa attestava di aver constatato di persona sia l'atteggiamento ambivalente dell'uomo con riferimento all'accudimento della moglie malata, sia la esclusiva gestione da parte del F del denaro anche quando doveva essere utilizzato per la terapia seguita dalla moglie.

Il fratello, poi, ha confermato che la sorella e il marito spesso litigavano e doveva intervenire il padre per calmare l'imputato, o anche i Carabinieri; pur dichiarando di non essersi voluto intromettere nei loro litigi, in due occasioni si trovava suo malgrado ad assistervi in parte, quando vivevano nella stessa casa (dicembre 2012 e giugno 2013) e, con riferimento a tali occasioni confermava quanto riferito dalla sorella, arricchendo anche la descrizione dell'aggressione e delle minacce rivolte dall'uomo alla sorella e allo stesso O

Importanti riscontri alle dichiarazioni della persona offesa provengono anche dalle sommarie informazioni rese da 0 P L e B Si tratta di testimoni che hanno confermato la narrazione della donna, il L per aver

sentito più volte i due litigare (o meglio, il F bestemmiare ad alta voce e la moglie chiedergli di smetterla), il B per aver raccolto le confidenze del padre della C che gli diceva che il F: maltrattava la figlia, e la P e 1'0 sr aver soccorso sia il F ubriaco, che la O la quale dichiarava di essere stata picchiata dal marito, e ascoltavano direttamente le pesanti minacce rivolte successivamente per telefono dall'uomo alla persona offesa.

Tale saldo quadro probatorio non appare intaccato dalle testimonianze delle difese.

La Z e la P infatti, hanno reso dichiarazioni in parte poco logiche e in parte irrilevanti. Hanno dichiarato di non aver assistito mai a violenze del F contro la moglie e si sono soffermate a parlare delle crisi di cui la donna soffriva (quasi ritenendole una "colpa" della O che si riversava sul F e non un problema importante che limitava e condizionava la donna) e dell'abitudine che aveva la O: li trascorrere molto tempo al computer - pur essendo emerso che lo faceva per cercare uno sfogo (come riferito dalla psicologa) e per effettuare un gioco di cui faceva parte anche il marito. Estremamente singolare, inoltre, è apparsa la testimonianza della P la quale pur avendo dichiarato di essere amica d'infanzia della O inspiegabilmente dichiarava che nel momento in cui la O affetta da handicap ben noto alla teste, la chiamava per confidarsi di anni di violenze e dell'ultima aggressione subita a giugno 2013, invece di approfondire l'argomento liquidava velocemente l'amica e tagliava completamente i rapporti con la stessa, mantenendoli invece con il F.

Ancora, la circostanza che non vi siano referti medici relativi alle lesioni conseguenti alle aggressioni né risultino interventi dei Carabinieri presso l'abitazione del F non contrasta con quanto dichiarato dalla persona offesa, anzi lo conferma ancora una volta.

La 0 come visto, delimitava le aggressioni fisiche a schiaffi e pochi calci sul sedere, concentrandosi invece su altri tipi di vessazioni e sulle minacce e offese (a lei e ai suoi familiari, anche quelli deceduti), dichiarando - in dibattimento così come alla psicologa - di non aver mai riportato lividi per tali aggressioni e quindi di non essere mai andata al Pronto Soccorso.

Con riferimento agli interventi dei Carabinieri, invece, la stessa dichiarava che quando bussavano alla porta di casa - peraltro mai chiamati da lei, ma dai vicini che sentivano le urla (come riferito anche dal L - la stessa li mandava via dicendo che andava tutto bene; del resto la riservatezza e vergogna della donna nel raccontare cosa accedeva in casa venivano confermate sia dalla psicologa, che dal fratello, che dal B

Infine, anche il parere *pro veritate* prodotto dalla Difesa, che escludeva che il F fosse un cronico abusatore di alcol, oltre a basarsi su esami effettuati un anno dopo l'ultimo episodio, in ogni caso non fa altro che confermare ancora una volta le dichiarazioni, genuine e contenute, della persona offesa (e del fratello di questa), che definiva il F astemio, dicendo che, proprio in quanto astemio, si ubriacava bevendo poche quantità di alcol solo dopo i litigi per sfogare in questo modo la rabbia.

Alla luce di tali considerazioni l'istruttoria svolta e così analizzata consente certamente di ritenere sussistente il contestato reato di maltrattamenti, in quanto risulta provato che il F abbia imposto alla moglie negli anni di matrimonio, e in maniera via via sempre più grave, penose condizioni di vita, sottoponendola ad un costante controllo, anche "avvalendosi" a tal fine della malattia della donna, e ad improvvisi attacchi di ira che si manifestavano con pesanti insulti, bestemmie, minacce, lancio di oggetti, sputi contro la donna e, in alcuni casi, schiaffi e calci. Ciò, peraltro, come visto aggravava le precarie condizioni psico-fisiche della donna, in quanto la situazione di stress che l'uomo le faceva vivere implementava gli attacchi di crisi pseudo-epilettiche di cui soffriva, che infatti si diradavano a seguito della separazione,

Possono ritenersi sussistenti tuttavia le circostanze attenuanti generiche. È emerso infatti che il F in ogni caso, almeno nella maggior parte dei casi abbia assistito la moglie durante le crisi e l'abbia portata di volta in volta in ospedale. Inoltre dopo l'allontanamento del giugno 2013 l'uomo non ha più cercato la 0 mantenendo le distanze dalla ex moglie e una condotta corretta.

Non sussiste la contestata aggravante dell'art. 94 c.p.. Come già detto, dalle dichiarazioni della donna (confermate dal fratello e dal parere) è emerso che il F ira astemio e, sebbene sicuramente nel giugno 2013 veniva trovato ubriaco anche dall'O che si recava a casa sua perché chiamato in

aiuto dallo stesso imputato, è provato che l'uomo ricorreva all'alcol solo dopo le liti con la moglie e, essendo astemio, bastava poco per fargli perdere lucidità.

Venendo quindi al trattamento sanzionatorio, in considerazione del particolare contesto in cui si sviluppava la condotta del F delle non eccessivamente allarmanti aggressioni fisiche poste in essere, la pena va determinata in aderenza ai minimi edittali, ovvero in anni due di reclusione, ritenendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p..

Può concedersi all'imputato, che risulta formalmente incensurato e che dopo il giugno del 2013 manteneva le distanze dalla persona offesa, il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, potendosi formulare un giudizio prognostico positivo in merito all'astensione dalla futura commissione di reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

F C colpevole del reato al medesimo ascritto e, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 94 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la residua aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

ORDINA

la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 15 febbraio 2019.

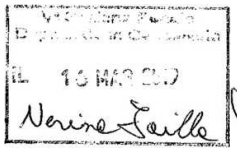

Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Papagno

#

SENTENZA N. 2064/2018
N. 8774/2015 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 657/2016 R.CÌ. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'ADDEA

all'udienza pubblica del 30 novembre 201 <8 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

nei confronti di:

SENTENZ A

A P i, nato a il /1941. dimorante in

-Libero presente-

Assistito c difeso di fiducia dall'Avv. R C del Foro di , presente.

IMPUTATO

maltrattava la moglie C M T ed il figlio P , sottoponendoli a un regime di vita
al del reato di cui agli arti. 572 c.p. perché, per mezzo di condotte reiterate e sistemistiche.

caratterizzato da atti di sopraffazione sia di tipo verbale che di tipo fisico, ingiuriandoli, con frequenza pressoché quotidiana, (rivolgendosi abitualmente a] figlio F . soggetto affetto da leucemia, con espressioni quali *"Jìglio di puttana, bastardo, schifoso, cornuto",* nonché ponendo in essere anche per futili motivi, atti di violenza sulle cose e sulle persone all'interno delle mura domestiche.
in particolare, poneva in essere tale abituale condotta:

nel corso degli anni ed in piu circostanze, percuotendo il figlio P del tutto incurante delle sue condizioni di salute, trattandosi di soggetto affetto da leucemia.
scaraventando a terra il televisore di casa e poi percuotendo, a mani nude, sia la moglie che
il figlio, in un'occasione di un recente litigio familiare,

-in data 13.10.2015, nel corso di un violento diverbio avuto con il figlio F per la gestione dell'azienda familiare, poneva in essere ulteriori atti vessatori, aggredendo il giovane con una gruccia in legno e scagliando contro lo stesso un centrotavola in ceramica e due piatti, inoltre sempre reiterando analoghe condotte nei confronti dei familiari, avventava sulla moglie, spintonandola con l'uso della forza per allontanarla dall'abitazione coniugale accusandola di avere preso le difese del figlio e. subito dopo imbracciava un fucile portandosi all'esterno dell'abitazione dove esplodeva un colpo di arma da fuoco minacciando gesti autolesionistici,
la mattina seguente del 14.10.15 (dopo aver fatto rientro a casa dall'ospedale di ove era stato sottoposto ad accertamenti sanitari in seguito ai fatti del 13.10.14) reiterando analoghi atti di aggressione, strattonava la moglie ed intimava alla donna di andatoia di

casa, quindi, dopo aver prelevato in cucina una mannaia per tagliare la carne, inseguiva all'interno dell'abitazione il figlio P , intervenuto in difesa della madre, minacciandolo di morte e poneva in essere atti di danneggiamento sull'autovettura del giovane.
In sino al 14.10.15 ed in permanenza.

b) del reato di cui all'art. 612 co. I c co. 2 e art. 339 c.p. perchè minacciava di morte il figlio P con una mannaia per tagliare la carne.
Con l'aggravante di aver fiuto uso di un'arma.
il 14.10.15

poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la
moglie C
c) del reato di cui all' art. 56, 610 c.p. perché, mediante l'uso della violenza o della minaccia.

1 i ad allontanarsi dall’abitazione contro la propria volontà non riuscendo a portare a compimento tale condotta per circostanze indipendenti dalla propria volontà.

il
14.10.15.
violenza consistita nel colpire la moglie con reiterati spintoni.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Monica Cantini

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni

1. mesi

6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e

riconosciuta la continuazione tra i reati. "

Il difensore dell’imputato: "Chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.’

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 18.2.2016 il GUP presso il Tribunale di Pavia chiamava a giudizio A P per rispondere dei reati indicati in epigrafe in danno della moglie e del figlio P

All'udienza fissata del 4 aprile 2016 è stata ammessa la costituzione di parte civile diC M T , A P e A G .Il giudice ha ammesso le prove orali e documentali come richieste. Nel corso del processo sono stati acquisiti altri documenti prodotti dalle parti. Alla successiva udienza 23 settembre 2016 è stata assunta la testimonianza di A P i e A G

All'udienza dell'11 novembre 2016 è stata assunta la testimonianza di C MI e P L

Dopo un rinvio disposto per l'assenza dei testi, altro rinvio dovuto alla concessione di un termine a difesa del nuovo difensore dell'imputato e ulteriore rinvio per l'assenza del giudice titolare, applicato all'ufficio Gip, all'udienza del 5 ottobre 2018 l'imputato si è sottoposto all'esame. E' stata assunta la teste A G

Il giudice ha, quindi, dichiarato chiusa l'istruttoria e ha invitato le parti alla discussione. Al termine è stato disposto un rinvio per repliche.

All'odierna udienza, dopo le repliche, le parti si sono riportate alle conclusioni precedentemente rese. Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentono di ricostruire i fatti di cui è processo come verrà di seguito esposto.

Si deve preliminarmente rilevare che la parte civile A G deve essere ritenuto danneggiato del reato e non persona offesa, poiché nessuna contestazione è stata formulata a carico dell'imputato in danno dello stesso. Si vedrà nel corso della valutazione delle prove assunte che i

fatti contestati devono essere riferiti al periodo successivo all'allontanamento della casa familiare di A G
A _ P ha riferito che dall'anno 1994 lavorava con il padre nell'azienda agricola dello stesso. Il rapporto tra loro erano sempre stati conflittuali e il suo impegno nell'azienda era cessato nell'ottobre 2015, quando era stato "cacciato" dall'azienda.

Ripercorrendo la vicenda il teste ha dichiarato che nell'anno 1992 si era gravemente ammalato e la malattia aveva scombussolato la sua vita. Nell'anno 2002 si era ammalato nuovamente e ancora oggi è in cura. Nell'anno 1994, poiché le sue condizioni di salute non gli consentivano di studiare, aveva concordato con il padre che avrebbe lavorato nell'azienda agricola dell'imputato. Tuttavia, il padre era un "padre padrone" e prendeva tutte le decisioni senza tenere conto del suo parere e per tale ragione erano sempre in conflitto. Nell'ultimo anno prima dei fatti dell'ottobre 2015, la situazione era peggiorata, poiché il padre era diventato particolarmente aggressivo e, se non faceva quello che lui diceva "arrivavano botte pesanti". Anche in precedenza, però, la situazione era difficile; bastava che arrivasse a casa con i capelli un po' lunghi ed erano botte, aggravate dal fatto che le zie -sorelle del padre- prendevano le parti dell'imputato e, invece che placare gli animi, contribuivano al conflitto; la zia P , ad esempio, in un'occasione gli aveva dato una sberla. Richiesto di precisare i fatti, il teste ha riferito che in passato questo succedeva solo occasionalmente e solo nell'ultimo anno il padre era sistematicamente violento. In particolare, quando lui e il fratello erano piccoli, le sberle erano saltuarie, circa ogni mese; quando si erano fatti più grandi riuscivano a evitarle e tali condotte erano occasionali, fino agli ultimi cinque anni (e non un anno come aveva precedentemente affermato). In una occasione, non ha precisato l'epoca, poiché si era rifiutato di fare una cosa che gli chiedeva, il padre gli aveva rovesciato in testa una carriola piena di terra (il fatto è stato collocato dagli altri testi al periodo in cui P aveva sette anni).

Un’altra volta, negli ultimi tempi, poiché si era rifiutato di litigare con il vicino, con il quale il congiunto aveva dei contrasti, l’imputato lo aveva bastonato ed era finito al pronto soccorso dove, per non accusare il padre, aveva detto che era caduto. Nel mese di agosto, poiché si era recato per due fine settimana di seguito al mare, il padre, contrariato, lo aveva preso a botte con un canestro di fitofarmaci. In tale occasione erano intervenuti i Carabinieri. Spesso il padre lo minacciava dicendogli “ti ammazzo, ti uccido” e gli diceva che sarebbe stato meglio che fosse morto con il tumore. Inoltre, lo invitava ad andare via dall'azienda, aggiungendo “con le tue malattie voglio vedere chi ti prende a lavorare”. Il 16 agosto precedente gli aveva ancora detto, ridendo: "vedrai che tra qualche mese non ti alzerai più dal letto”. Negli ultimi tempi, quando litigavano, il padre lo colpiva con qualunque oggetto si trovasse a portataci mano, con piatti, una cruccia di
legno e altro. Aveva ricevuto anche molte offese con parole del tipo “figlio di puttana, bastardo, schifoso, pezzo di merda”; poiché era separato dalla moglie, lo chiamava “cornuto”. A volte la madre interveniva per fermarlo e l’imputato percuoteva anche lei. Anche l’episodio più grave avvenuto il 13 ottobre 2015 era scaturito da una lite tra lui e l’imputato, a seguito della quale la madre era intervenuta in sua difesa. Quel giorno era andato ad aiutare un amico a tagliare il riso e aveva detto al padre che avrebbe fatto dopo un lavoro che aveva lasciato indietro. L’imputato, risentito del fatto che fosse andato ad aiutare l’amico, aveva fatto lo stesso quel lavoro. Al suo ritorno gli aveva chiesto spiegazioni e il padre lo aveva picchiato, lanciandogli addosso dei piatti. Si era allontanato per evitare il peggio. Quella sera lo aveva chiamato il fratello dicendogli che il padre aveva sparato con il fucile e che stava andando in cascina per capire cosa fosse successo. A quel tempo abitava a e quella sera non poteva muoversi perché aveva il ginocchio gonfio. Il fratello lo aveva richiamato alle 22,30, dicendogli che era in cascina con i Carabinieri e che il padre era scappato e non lo trovavano. Si era

allora recato sul posto; poco dopo il padre era ritornato ed era stato portato in ospedale; era ritornato intorno alle quattro ed era andato a dormire. Al mattino, quando si era svegliato, si era rivolto alla moglie dicendole: "cosa fai qui, vai via, non ti voglio qua, ti ammazzo". Aveva chiamato i Carabinieri e intanto si era frapposto tra i genitori e li aveva separati. Il padre aveva spaccato una sedia contro il tavolo, quindi aveva preso un coltello dicendo che li avrebbe ammazzati. A quel punto, gli aveva tirato un pugno in faccia, strappandogli il coltello, si era messo sopra di lui e lo aveva immobilizzato mettendogli un ginocchio alla gola. Dietro la promessa che sarebbe stato calmo, lo aveva lasciato e il padre si era allontanato con la sua auto dicendo che l'avrebbe fatta finita. Intanto erano arrivati i Carabinieri e il padre era rientrato; alla presenza dei militari aveva detto "io a questo lo devo rovinare e comincio dalla macchia"; aveva preso una campana e si dirigeva verso l'auto ma era stato fermato dai Carabinieri; aveva proseguito prendendo un bastone con il quale cercava di colpire l'auto. A quel punto gli operanti intervenuti lo avevano portato in ospedale ed era rimasto ricoverato in psichiatria per diversi giorni. Durante l'assenza del padre aveva continuato a condurre l'azienda. Un giorno, alla presenza del primario, avevano parlato della conduzione dell'azienda e il padre aveva ribadito che non voleva che il figlio lavorasse più lì. Si era allontanato e aveva trovato un lavoro altrove. A quel punto era stato emesso il provvedimento di allontanamento del
padre dalla casa familiare. Il congiunto era andato ad abitare in casa della sorella a . Tuttavia, poco dopo, con la scusa che era troppo lontano dall'azienda, era andato a dormire nel locale dove tenevano i diserbanti. Nonostante il divieto di allontanamento, andava sempre a bussare all'abitazione dove viveva la madre e con scuse varie la costringeva ad aprirgli. Con riguardo ai rapporti dell'imputato con la moglie, P £ ha dichiarato che si rivolgeva alla madre con tono aggressivo e la umiliava dicendole "non fai niente tutto il giorno, non sai fare un cazzo, tu sei la mia serva". In una occasione la madre gli

aveva fatto vedere un livido sul sedere dicendogli che il marito le aveva dato un colpo di scopa. Su domande delle difese in ordine ai fatti dei giorni 13 e 14 ottobre, il teste ha chiarito che la madre aveva rimproverato il marito perché aveva fatto il lavoro che il figlio gli aveva detto di non fare. Per il solo fatto che lei aveva preso le difese del figlio, l' l'aveva insultata dicendole che era una schifosa, una puttana perché dava sempre ragione a lui. Inoltre, prima che arrivasse il fratello, le aveva detto che doveva andarsene e per convincerla aveva aperto tutte le finestre di casa. Anche in un'altra occasione, nell'anno 1998 aveva fatto altrettanto e la madre insieme ai figli si era allontanata per tre mesi dall'abitazione. La mattina del 14 ottobre le aveva messo le mani al collo. Ha dichiarato che non aveva rapporti con le sorelle del padre perché avevano avuto diverse discussioni, soprattutto quando prendevano le parti del padre, senza fare nulla per calmare la situazione; solo raramente le zie si recavano in cascina. Sul punto, però, rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, il teste ha ammesso che quando erano piccoli, fino ai 18/19 anni, lui e il fratello trascorrevano 7/10 giorni di vacanza con le zie. Inoltre, la zia di gli aveva regalato dei soldi per comprarsi un'autovettura. Illustrando i rapporti lavorativi con il padre, ha affermato che negli ultimi anni si occupava da solo della gestione dell'azienda, provvedendo anche a comprare i macchinari, I diserbanti e quanto serviva per portare avanti l'attività. Era coadiuvante e non poteva firmare nulla ma, in sostanza, si occupava di tutto e il padre si limitava a mettere le firme. Il padre non mostrava affetto verso di lui; durante la malattia non lo aveva mai accompagnato a fare una visita medica. Sempre su sollecitazione della difesa dell'imputato, A P • ha riferito che nel mese di febbraio del 2016 il padre era accorso in suo aiuto e lo aveva portato in ospedale; in quella occasione gli aveva detto "stai tranquillo che l'azienda è tua" ma non era successo niente. Precisando i poteri che aveva nell'azienda, il
teste ha confermato che aveva la delega sul conto del padre e

operava direttamente; tuttavia, ha precisato, tutte le operazioni erano autorizzate oralmente dal padre. Inoltre, tutti i mesi prelevava la somma di euro 1.300,00 come rimborso spese; il padre gli diceva: ”ti do un rimborso spese perché un domani l'azienda sarà tua". Dopo la sua separazione, il padre non gli versava più una quota fissa ma provvedeva a pagare l’affitto della casa dove abitava e il mantenimento del figlio. Tuttavia, il difensore gli ha contestato che sul conto risultava ancora il prelevamento di euro 1.300,00. Ha pure ammesso che dal conto del padre aveva prelevato il denaro per l’acquisto di due automobili. Dopo il suo allontanamento dall’azienda il padre non gli aveva versato più nulla. Sul punto, tuttavia, è stata acquisita agli atti documentazione dalla quale risulta che nel periodo in cui il padre era stato ricoverato in psichiatria, era stata trasferita dal conto del padre ad altro conto intestato alle odierne parti civili la somma di euro 100.000,00 e il teste ha confermato la circostanza, aggiungendo che era stato fatto perché aveva sentito le sorelle del padre dire “dobbiamo arrivare ai soldi prima di loro”. Non si può non rilevare che la dichiarazione sia inverosimile mancando qualsiasi titolo che consentisse alle sorelle dell'imputato di accedere al conto del fratello. Il teste ha negato di avere mai percosso il padre, salvo quando doveva difendersi.

A conclusione dell’esame di A P , non si può non rilevare che i conflitti con il padre erano prevalentemente generati dalle questioni legate alla gestione dell'azienda dell'imputato; in sostanza, A P , oltre a partecipare attivamente alla gestione dell’attività, gestiva il conto del padre non solo per interessi aziendali, ma anche per interessi personali, eseguendo prelevamenti per spese personali, quali l’acquisto di autovetture, vacanze e altro. Da ultimo, ha trasferito tutte le somme che si trovavano sul conto che, fino a prova contraria erano riferibili al padre, su un conto dal quale l'imputato era escluso. Pur comprendendosi il desiderio di *A* P di avere il riconoscimento di una parità giuridica con il padre, non si può non rilevare che lo stesso, in sostanza, era inquadrato come coadiuvante

e percepiva uno stipendio; tuttavia, usava i proventi dell'azienda con libertà, provvedendo alle sue necessità con larghezza. Quanto alle lesioni che il padre gli ha procurato, si deve in primo luogo osservare che il teste, forse preso dalla foga di raccontare e condizionato da un evidente risentimento verso il padre, ha riferito fatti poco credibili, quale quello che il padre avrebbe sollevato una carriola piena di terra, versandogliela in testa, circostanza che non appare nella possibilità di un soggetto dotato di normale forza fisica, tantomeno in quelle di una persona di una certa età. Anche l'essere stato picchiato con un canestro pieno di diserbanti appare di dubbia realizzazione. E' certo che A
P > abbia subito lesioni e non si vuole mettere in dubbio che sia stato il padre a procurargliele durante i litigi.
Tuttavia, i certificati prodotti sono solo i seguenti:
-In data 1.9.2015 trauma confusivo al polso senza prognosi;
-in data 14 ottobre 2016 gonalgia sinistra in traumatismo con prognosi di sette giorni;
-in data 14.2.2016 giunge al Pronto soccorso per errata assunzione di farmaci.
In sostanza, le percosse e le lesioni sono state certificate in due occasioni e si deve dedurre che non vi siano stati ulteriori episodi, salvo le occasioni in cui, a seguito di litigi, padre e figlio si picchiavano reciprocamente senza conseguenze particolari.
I fatti sono stati riferiti in modo parzialmente diverso dagli altri testi assunti. A G ha riferito di avere vissuto con i genitori e il fratello fino all'anno 2003. Il rapporto con il padre non era particolarmente stretto, poiché l'imputato non era quasi mai presente e, sostanzialmente suo unico interesse era il lavoro. Quando si doveva decidere se potesse andare all'università, il padre non era stato favorevole e lui aveva trovato un lavoro fuori; mai avevano fatto vacanze insieme. In casa vi erano spesso discussioni e in alcune occasioni erano intervenute le sorelle del padre o della madre per aiutarli a placare la situazione. Ha ricordato che nel 1996/97 il padre

aveva mandato via di casa la madre e i figli ed erano stati fuori circa due mesi (la circostanza è stata riferita in modo diverso dalla madre, come si dirà di seguito); il padre si era poi pentito ed erano rientrati a casa. Quando il fratello aveva iniziato a collaborare con il padre in azienda, le discussioni riguardavano il lavoro, poiché il padre e il fratello avevano contrasti sulla conduzione dell'azienda. Quando il fratello nell'anno 2002 si era ammalato il padre aveva vissuto un periodo di depressione poiché non era riuscito ad affrontare in modo corretto il problema. Non aveva mai voluto farsi seguire da un medico e la depressione si era trasformata in rabbia perché non accettava che il figlio si fosse ammalato cosi gravemente. Il padre, prima della malattia del fratello era persona prepotente e spesso vi erano discussioni a causa della sua arroganza. Quando lui e il fratello erano piccoli, subivano percosse e in qualche occasione avevano chiamato i Carabinieri. Quando
nell'anno 2003 si era sposato il padre gli aveva comprato un appartamento e lo trattava come se gli dovesse rimanere solamente un figlio; in seguito però gli rinfacciava di avergli comprato la casa. Il teste ha precisato che, diventando più grandi, non si erano verificati episodi di percosse e non sapeva riferire altri fatti accaduti dopo il suo matrimonio, ad eccezione di quanto successo il 13 ottobre 2015. Quella sera, poiché sapeva che il padre e il fratello avevano avuto una discussione, intorno alle 20,30 aveva chiamato la madre; in sottofondo si sentiva il padre che urlava e apriva tutte le finestre. Si era allarmato e aveva detto alla madre che sarebbe arrivato al più presto. Durante il tragitto la madre lo aveva chiamato riferendogli che il padre aveva preso il fucile ed era uscito dicendo che l'avrebbe fatta finita. Altre volte il padre aveva avuto atteggiamenti dello stesso tipo ma non così gravi. All'arrivo in cascina vi erano anche i Carabinieri che avevano chiamato il 118. Il padre non si trovava; quando finalmente era ritornato, portato sull'ambulanza, diceva ai Carabinieri "quei tre bastardi qui, ecco cosa mi vogliono fare" ma loro (piuttosto lui, visto che non era stato presente ai fatti) non

avevano fatto niente. Anche in altre occasioni il padre li accusava di cose che non avevano commesso. Aveva poi saputo dal fratello che la notte il padre era ritornato a casa; alzandosi la mattina, vedendo i congiunti, era andato in escandescenza. Non aveva notato segni sul corpo del fratello anche se sapeva che il padre lo aveva lo aveva colpito al ginocchio con una “gruccetta”. In quell’occasione, gli aveva riferito il fratello, aveva minacciato lui e la madre di ucciderli. Rispondendo a precisazioni il teste ha riferito che gli scontri maggiori avvenivano con la madre e il fratello perché lui, piuttosto che discutere con il padre, si allontanava poiché non poteva pensare che una persona di 75 anni potesse cambiare. Quanto alle liti con il fratello, aveva assistito qualche volta alle aggressioni del padre che, non riuscendo ad avere ragione con le parole, passava ai fatti. Ha riferito anche l’episodio della carriola, dicendo semplicemente che il padre gli aveva rovesciato addosso la carriola con la sabbia, diverso dal prendere la carriola e buttargliela in testa.

Con riguardo ai rapporti tra i genitori, A G ha ribadito l’episodio in cui si erano dovuti allontanare dall’abitazione. Precisando quali erano gli eventi simili a quelli del 13 ottobre, il teste ha dichiarato che, quando andava in escandescenza, il padre spaccava gli oggetti che trovava.

Quanto alle liti del fratello con il padre, ha dichiarato che mai il padre aveva accolto una proposta di P , voleva decidere sempre lui. Il fratello avrebbe voluto una posizione più significativa in azienda e insieme al padre era stato anche alla Coldiretti per valutare quale soluzione adottare. I rapporti con la madre, poi, erano tesi a motivo del carattere prepotente del padre; in alcune occasioni dopo le parole, il padre la strattonava o la gettava sul divano. Questi fatti non erano frequenti, avvenivano alcune volte nel corso di un anno. Da quando si era sposato, una volta la settimana andava a prendere la madre *e* la portava a fare la spesa e lei gli riferiva delle discussioni che avvenivano in casa che avevano sempre ad oggetto i contrasti per la conduzione dell'azienda. In sostanza, il fratello e il padre litigavano per tutto quello che riguardava l'azienda e queste liti, gli veniva riferito, avvenivano spesso davanti alla madre e anche lei veniva insultata e minacciata.
La teste C ha iniziato la sua deposizione dicendo che era stata sola nella cascina e il marito faceva il padrone. Il figlio P era affezionato all'azienda e aveva cominciato a lavorare con il padre fin da ragazzo. Una volta, era ancora piccolo, aveva sei/sette anni, suo padre gli aveva rovesciato addosso una carriola di sabbia. Bisticciavano sempre perché il figlio era giovane e la pensava a modo suo, mentre il marito pensava all'antica. Una volta aveva colpito il figlio al braccio con un bastone. Quando litigavano venivano spesso alle mani e in un'occasione il marito aveva colpito il figlio con un bastone. Questo fatto era avvenuto circa un anno prima. Quando P aveva avuto un figlio, lei sarebbe stata contenta che vivessero nella cascina perché era sempre sola ma il marito non aveva voluto. La solitudine le aveva fatto venire un esaurimento. Soffriva molto perché sapeva che P era bravo nel lavoro e non meritava di essere trattato male. La teste ha negato che il figlio avesse manifestato la pretesa di contare di più nell'azienda, ribadendo che litigavano solo sul modo di condurla. Il 14 ottobre P e suo marito avevano litigato e il figlio era andato via. Avevano continuato a litigare perché lei gli

rimproverava il comportamento che aveva assunto nei confronti di F e lui aveva cominciato ad aprire le finestre, dicendole di andarsene; aveva telefonato a G e F continuava a gridare; poi era uscito con il fucile e si era nascosto; avevano temuto che si fosse buttato in un fosso. Era stato trovato dopo tre ore. Era stato portato in ospedale e lo avevano sedato; tornato a casa era andato a dormire; la mattina dopo, trovandoli ancora lì, aveva-detto loro che dovevano andare via e aveva preso un coltellaccio dicendo “adesso vi faccio fuori”. P lo aveva fermato. I rapporti con suo marito erano altalenanti; per un po’ andava bene, altre volte bisticciavano. Lei era sottomessa, era sola e il marito aveva un cattivo carattere. A causa di ciò, una volta era andata via con il figli; dopo poco era ritornata. La decisione era nata da un litigio; aveva detto al marito che P era andato a fare una visita e si era fatto accompagnare da un amico; P si era molto arrabbiato e aveva cominciato a spaccare tutto, facendo un disastro in casa e cosi erano andati via. In sostanza, il marito si era risentito perché P si era fatto accompagnare dal cugino anche se lui non lo aveva mai accompagnato e quando dovevano andare a parlare con i medici li faceva accompagnare da sua sorella. Quando il marito era stato ricoverato in psichiatria, li aveva chiamati il primario e davanti a lui aveva detto “vedrai che tuo padre ti riprenderà a lavorare con lui”.
La teste non ha parlato di percosse da parte del marito, ha riferito di qualche spintone nel corso dei litigi. Solo una volta le aveva dato un colpo con un manico di scopa e le era rimasto un livido. Ha aggiunto che sarebbe stato meglio che l'avesse picchiata piuttosto che trattare male il figlio che aveva avuto tanti problemi di salute. In qualche occasione, quando il marito era arrabbiato, preferiva dormire sul divano; quando gli passava la rabbia lui si pentiva. Quando nel mese di ottobre il marito aveva mandato via P dall’azienda aveva deciso di andarsene perché senza di lui non aveva senso continuare. Quando il marito era colpito dal divieto di avvicinamento si erano visti perché lui le portava tutto quello che le serviva presso l’abitazione in dove lei aveva deciso di andare a

vivere. In alcune occasioni, poiché non si sentiva bene, lo aveva chiamato per farsi aiutare e lui si era prestato. Quando ancora viveva in cascina, nonostante il divieto di avvicinamento, il marito entrava in casa.
Durante la convivenza il marito non provvedeva alle loro necessità: accendeva i termosifoni solamente la sera e lei era costretta ad accendere la stufa a legna che richiedeva molta manutenzione; non aveva mai voluto comprare una scopa elettrica per rendere più facile la pulizia dell'abitazione anche se aveva saputo che adesso l'aveva comprata. Inoltre il marito non le dava il denaro per fare la spesa, provvedeva lei con la pensione del padre che viveva con loro e con la sua pensione. Il marito però comprava le cose che servivano, soprattutto la carne che a lui piaceva molto. Lei non gli aveva mai chiesto soldi e si arrangiava come
poteva. In sostanza, ha riferito la teste, non era trattata tanto bene, il marito non si rendeva conto di quello che lei faceva in casa.
Richiesta di riferire se il figlio ricevesse un compenso per l'attività che svolgeva nell'azienda e se avesse acquistato autovetture con il denaro derivante dall'attività, la teste ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali fatti; anzi ha dichiarato che P non prendeva soldi per quello che faceva. Ha pure negato l'episodio in cui il marito, a seguito di un malore di P >, era accorso immediatamente e lo aveva portato in ospedale.
In sostanza, per suo marito esisteva solo il lavoro; tutto il resto non aveva importanza. Il racconto della C non ha evidenziato circostanze diverse da quelle dei figli e a tratti ha sostanzialmente ridimensionato le condotte di maltrattamenti riferite dal figlio P
Il maresciallo P ha illustrato l'intervento fatto presso la cascina degli A nell'ottobre 2015. Gli era stato riferito che, a seguito di un litigio, A ! P > era uscito di casa con un fucile e aveva sparato un colpo in aria. Una pattuglia si era recata sul posto ma l'imputato non era stato trovato, nonostante le ricerche. Dopo qualche ora era stato visto vicino casa, nascosto dietro una cisterna. Era stato accompagnato in

ospedale ed erano state sequestrate le armi. Quella stessa notte era ritornato a casa. Al mattino era stata segnalata una nuova lite e si erano recati sul posto dove erano presenti la signora C e il figlio. L'imputato era sopraggiunto poco dopo, era agitato e aveva cercato di scagliarsi contro il figlio; poi si era diretto verso la sua l'autovettura e aveva dato un calcio alla portiera. A quel punto l'A aveva spontaneamente accettato di andare in ospedale e di ricoverarsi. A P aveva riferito che il padre aveva minacciato lui e la madre con un coltello; avevano ispezionato la casa e avevano visto che era a soqquadro ma il coltello non lo avevano trovato. Ha dichiarato che probabilmente l'A aveva pronunciato minacce contro i congiunti ma non ricordava bene; ha precisato che, comunque, se erano state pronunciate, le aveva annotate nella comunicazione. Consultando l'annotazione a sua firma il maresciallo ha precisato che A era arrabbiato e aveva detto, rivolto al figlio, che lo avrebbe rovinato. Quindi si era diretto verso un campanaccio e verso un bastone ma poi aveva rinunciato a impugnarli. Non aveva pronunciato minacce di morte.

Queste le risultanze dei testi dell'accusa.

All'udienza del 28 ottobre 2017 le parti civili revocavano la costituzione, Dalle produzioni documentali è emerse che tale decisione era legata a un atto intervenuto tra le parti e prodotto dalla difesa dell'imputato alle udienze successive. Si tratta di una costituzione di usufrutto della durata di anni 12 sui terreni e su tutte le attrezzature dell'azienda agricola di cui si discute, compresa la cascina dove l'imputato abitava, a favore del figlio P i. Il prezzo è stato indicato in euro 187.200,00 da corrispondersi in rate mensili di euro 1.300,00.

A P , nel corso del suo esame, ha riferito che, a seguito del contratto che aveva dovuto firmare, non poteva più lavorare nell'azienda e il figlio gli impediva di entrare nella cascina dove aveva abitato. Ha dichiarato che con la moglie avevano i litigi che avvengono in ogni famiglia. Le discussioni nascevano a seguito dei contrasti che aveva

con il figlio P ; a causa di ciò la moglie si arrabbiava con lui e lo insultava. Inoltre, i soldi erano pochi e dovevano stare attenti. Quanto ai rapporti con il figlio, lui voleva fare quello che voleva e alla fine ha raggiunto il suo scopo facendosi dare l'usufrutto ed estromettendolo da tutto. Nel processo aveva riferito falsità e quando aveva contestato alla moglie che anche lei aveva detto cose non vere, lei gli aveva risposto che lo aveva fatto per il figlio. L'episodio della carriola era accaduto quando P aveva 17/18 anni ma era impossibile per lui sollevare una carriola piena di sabbia per darla in testa al figlio (non ha spiegato cosa fosse effettivamente avvenuto. Ha negato le violenze e le ingiurie sia nei confronti del figlio sia della moglie. Anche l'episodio riferito dal figlio, secondo il quale li aveva mandati via di casa non era vero; la moglie diceva di non stare bene nella cascina e le aveva detto di trovarsi una casa e lui avrebbe pagato l'affitto. Ha affermato che, a causa delle condizioni di salute, fa fatica a ricordare. Ha comunque negato di avere avuto contrasti con il figlio a causa dell'azienda, poiché P faceva quello che voleva e la prova era che aveva la procura a operare sul suo conto perché faceva tutto lui. Non aveva mai controllato il conto e solo dopo aveva scoperto che P prendeva quello che voleva e alla fine aveva portato via tutti i soldi dal conto. Quando il figlio si era ammalato gravemente, a causa di ciò lui si era rinchiuso in se stesso, gli era venuta un po' di depressione e continuava a piangere; cercava di non fare lavorare troppo il figlio per non affaticarlo. Ha negato di essersi disinteressato del figlio quando era ammalato e ha aggiunto che sua moglie lo accusava di averlo fatto ammalare con i diserbanti che usava. Era vero che non accompagnava il figlio alle visite perché lavorava in azienda giorno e notte; tuttavia, suo cognato si era impegnato a farlo. Non aveva percepito che P per tale

ragione si sentisse abbandonato. Adesso il figlio non lo fa entrare in cascina neppure per ritirare i suoi effetti personali; qualche volta ha chiesto alla moglie di accompagnarlo ma lei si è rifiutata di andare in cascina perché ha paura del figlio. Ha aggiunto che lui non ha mai raccontato le parole ingiuriose che P rivolgeva alla madre. Anche la storia che lui lo aveva mandato via dall'azienda era falsa; il figlio gli aveva detto che voleva 3000,00 euro al mese e, al suo rifiuto, aveva cercato altrove. F , ha aggiunto, andava via ma poi ritornava perché nessuno gli dava quella somma. Ha ammesso che in un'occasione aveva colpito il figlio con un appendine; P lo aveva aggredito alle spalle colpendolo con pugni; si era allontanato per sottrarsi alle violenze ma il figlio lo aveva seguito continuando a colpirlo e lui si era difeso. La discussione era nata perché il figlio lo aveva portato alla Codiretti per indurlo a cedere l'azienda e lui si era rifiutato. In altre occasioni, esasperato per come veniva trattato, aveva pronunciato parole offensive o minacce ma non aveva mai usato il coltello. Le liti avvenivano quando non faceva quello che il figlio diceva e per tale ragione P lo aggrediva e non sempre lui rispondeva alle violenze.

Ha ammesso che era "di manica corta" e, quando la moglie insisteva per comprare troppi vestiti ai figli, le diceva che quelli che avevano bastavano. Ha negato di avere lanciato oggetti contro i congiunti.

L'imputato ha concluso dicendo che soffre di diverse patologie, la più grave delle quali è quella cardiologica e vascolare.

L'imputato ha negato le contestazioni che gli sono state mosse, ammettendo solo qualche violenza nei confronti del figlio compiuta per difendersi dalle aggressioni. Anche con la moglie, ha ammesso che litigava perché lei prendeva sempre le difese del figlio. Non ha negato di essere stato restio a spendere (non c'erano soldi, ha detto, ma il denaro sul conto c'era e ad oggi gli è stato portato via dai congiunti) e di essere interessato soprattutto al lavoro che lo impegnava tutto il giorno e anche la notte. L'A ha negato circostanze

che sono state provate dall'istruttoria, è apparso molto provato dalla vicenda e soprattutto dall’essere stato escluso da tutto.
La personalità dell7 è stata ben tratteggiata dal consulente del pubblico ministero dottor C il quale, concludendo per la mancanza di patologie psichiatriche che potessero influire sulla sua capacità di intendere e di volere, ha così argomentato: *emerge un carattere di base dove tratti di rigidità e inflessibilità appaiono pervasivi e presenti fin dalla*

giovane età. E' un soggetto che ha vissuto di lavoro e solo per il lavoro con assenza di interessi diversi e la convinzione personale che il lavoro fosse l'unica cosa importante tanto da ritenere che tutti gli altri e la sua famiglia in particolare dovessero ruotare ed interessarsi di ciò, tendenzialmente con tratti di avarizia; Ha cominciato ad avere con la moglie conflitti relativi a tale aspetti del suo carattere e probabilmente è prevalsa la tendenza a pensare che tutto gli fosse dovuto e tutti dovessero rispondere alle sue richieste".
Il perito ha anche parlato di un deterioramento cerebrale con vascolopatia e atrofia cortico -sottocorticale e ipertensione di vecchia data.
La teste della difesa A G ha dichiarato che circa una volta al mese si recava presso i parenti; avevano intrattenuto sempre buoni rapporti; in particolare, con la cognata ancora oggi le relazioni sono buone. Mai la C le aveva fatto confidenze circa rapporti difficoltosi con il marito. Tuttavia, la cognata era sempre da sola in cascina e, benché non lavorasse nei campi, aveva una casa impegnativa da gestire e in qualche occasione la trovava stanca. Negli ultimi anni aveva saputo che i rapporti tra il fratello e suo figlio P non erano buoni. In due occasioni aveva assistito a dei litigi: una volta il nipote aveva gridato parole irripetibili ai suoi genitori, senza che sia stato possibile farlo smettere; un'altra volta P aveva insultato il fratello al quale, oltre a parolacce, diceva che tutte le aziende dove era andato a lavorare fallivano per colpa sua.
Così riassunti i fatti, si deve in primo luogo rilevare che le prove assunte impongono una valutazione prudente delle dichiarazioni rese dalle originarie parti civili, poiché l'interesse economico portato dalle stesse ha inciso sui rapporti tra le parti.
Come si è già detto commentando le dichiarazioni di A P , lo stesso, contrariamente a quanto affermato, aveva una certa libertà di gestione dell'azienda del padre: aveva la procura sul conto, decideva l'acquisto di macchinari, utilizzava il denaro con libertà. Il solo motivo di conflitto era il fatto che avrebbe voluto essere

cointestatario o addirittura proprietario dell'azienda del padre. La circostanza non è stata riferita solo dall'imputato il quale, anzi, ha tentato di minimizzare sul punto, ma risulta dalla valutazione complessiva delle prove, non ultimi il trasferimento delle somme esistenti sul conto di A F su altro intestato alle parti civili, nel momento in cui lo stesso si trovava ricoverato in ospedale, e il contratto di usufrutto a favore del figlio P che, in sostanza, spoglia

dell'azienda l'imputato, mettendolo in condizione deteriore rispetto a quella nella quale si trovava P quando lavorava con il padre.
Il risentimento mostrato da A P quindi, non era dettato solamente dalle condotte illecite del "padre-padrone" ma da suoi interessi personali gestiti in modo conflittuale con il padre. Peraltro, i suoi racconti sono a senso unico: veniva percosso dal padre senza motivo, trattato con indifferenza e addirittura minacciato con un coltello. Ma, dagli atti e dalle testimonianze risulta che l'imputato spesso mostrava dei lividi e ciò lascia intendere che le liti tra padre e figlio sfociavano in colluttazioni che vedeva entrambi protagonisti. Anche la circostanza dell'uso di un coltello nei giorni 13/14 ottobre 2015 è stata smentita dal maresciallo P. Inoltre, in tale occasione, l'imputato si era allontanato con il fucile per "farla finita" e non per attentare alla vita dei congiunti.
A G ha dipinto il padre come un "padre padrone" che pensava solo al lavoro e che si teneva stretti i suoi averi. Non ha però riferito una situazione di maltrattamenti e sottomissione (quando siamo cresciuti non davamo peso a quanto imponeva mio padre) ma singoli episodi di intemperanza, esplosioni di rabbia che sono risultati molto diluiti nel tempo se si pensa che lo stesso ha fatto riferimento a fatti avvenuti quando lui e il fratello erano bambini, senza indicare specifici eventi successivi.
Le dichiarazioni di C M T evidenziano una censura nei confronti del marito che pensava sempre a lavorare, che era avaro, che mai aveva pensato a una vacanze e neppure aveva voluto comprare una

scopa elettrica; inoltre comandava e voleva che le cose andassero come diceva lui. Tuttavia, il carattere remissivo e “sottomesso” della C derivava più dal suo carattere rinunciatario che dalle sopraffazioni del marito. Infatti, la stessa non ha riferito se non episodi sporadici di liti e una circostanza in cui è stata percossa. La crisi dei rapporti coniugali è stata generata dai contrasti tra il marito e il figlio P . La teste rimproverava al coniuge di non essersi occupato del figlio durante la malattia, di non valorizzarlo in azienda e persino di non corrispondergli neppure limitate somme di denaro. Inoltre, quando litigavano, ha dichiarato, era sempre il marito ad aggredire e P a difendersi. E’ evidente che la visione dei fatti della C sia un po' distorta e, ragionevolmente, corrisponde a quella che il figlio P le rappresentava.
La storia familiare degli f consente riportare le condotte dell’imputato nei giusti termini.

A P è, come ha efficacemente argomentato il consulente del p.m., persona di cattivo carattere, legato alla “roba”, lavoratore oltre ogni limite, poco incline a spendere denaro per la famiglia, ma anche per sé. L'attaccamento al lavoro lo portava a trascurare la famiglia e a pretendere, quando tornava a casa, di non avere problemi e che tutto fosse a posto. La moglie e i figli avvertivano, come è evidente, un senso di abbandono e sporadicamente avvenivano litigi. Tuttavia, la situazione che gli stessi avvertivano, era sostanzialmente condivisa dall’imputato: neppure lui andava in vacanza e, anzi, mandava i figli e la moglie al mare con la sorella, e da ciò si ricava che lo stesso non intendeva sottomettere e mortificare i congiunti, ma che era quello in suo modo di vivere che nessuno dei familiari ha provato a modificare. Si tratta di comportamenti censurabili ma non è possibile inquadrare la situazione nel reato di maltrattamenti che richiede condotte specifiche di vessazioni e della volontà di sopraffare e di tenere in condizioni di sottomissione i familiari. Interviene poi la duplice e lunga malattia del figlio F , circostanze che provocano nei genitori uno stato di frustrazione e di depressione. Intanto P comincia a lavorare nell’azienda del padre e pian piano il figlio si pone in una situazione di pretesa, non tanto di ottenere un ritorno economici che, come si è visto, lo stesso aveva, poiché disponeva aveva libertà di operare sul conto del padre, quanto di essere riconosciuto come titolare dell’azienda. La pretesa non era accettata dall'imputato il quale si riteneva l’unico titolare dell’azienda, anche se permetteva al figlio di organizzarla diversamente da come l’aveva sempre gestita. Da qui i continui litigi che sfociavano anche in reciproche aggressioni. La madre si schierava con il figlio, rimproverando il marito, anche se la stessa ha mostrato di non conoscere la portata dei problemi, tanto che ha negato che P godesse di uno stipendio e di una certa libertà di gestione. I litigi sono diventati sempre più frequenti, tanto che nell’ultimo anno si erano verificate aggressioni, ingiurie e altro, fino all’allontanamento di P dall’azienda. Da ultimo, i fatti accaduti il 13 e 14 ottobre 2015

che però non sono segno evidente di maltrattamenti, quando di incompatibilità tra le posizioni del figlio e quelle dell'imputato. Peraltro, il ricovero dell'A nel reparto di psichiatria dell'ospedale di accompagnato dalle patologie certificate a carico dello stesso, sono il segno tangibile di un suo particolare disagio. Le condotte, dopo l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento erano cessate e la violazione degli obblighi da parte dell'imputato, più che prova dei maltrattamenti, mostrano come il legame tra lo stesso e la moglie non era compromesso.

Si può, quindi, affermare che le condotte tipiche dei maltrattamenti, quali i litigi, le aggressive, gli spintoni e gli strattonamenti avevano carattere saltuario; rimangono le contese tra l'imputato e il figlio, derivanti però da rivendicazioni estranee al rapporto familiare. La situazione, divenuta critica solo nell'ultimo anno, non ha creato nella moglie e nel figlio F (si è chiarito che il figlio G non ha evidenziato condotte di maltrattamenti) uno stato di sottomissione e una perdurante stato di prostrazione, bensì risentimento da parte di P e presa di posizione a suo favore da parte della C . Peraltro, l'avvio del procedimento penale ha consentito al figlio P e, indirettamente, alla C; di raggiungere lo scopo di ottenere la disponibilità dell'azienda del padre.

In definitiva, l'istruttoria non abbia consentito di ritenere provato il reato di maltrattamenti.

Con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia, giova premettere che la Giurisprudenza della Suprema Corte ha, affermato che i fatti e le condotte che costituiscono maltrattamenti nel senso indicato dalla norma sono di svariato genere, "*per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel*

tempo” (cfr. Cass. n. 4636 del 27.4.1995, Cass. Sez. 6 n. 8396 del 12.9.1996, Cass. N. 4332/2014).
Le condotte di maltrattamento debbono, quindi, esser caratterizzate da abitualità o reiterazione nel tempo anche se, continua la Suprema Corte, tale requisito *"si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 capoverso cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra”.*
Si osserva ancora che, per la sussistenza del dolo generico del reato in esame non occorre l’intenzione specifica di sottoporre i congiunti, in modo continuo, a sofferenze fisiche e morali, poiché è sufficiente la consapevolezza di persistere un una attività vessatoria (vedi Cassazione n. 16836/2010).

Ancore, se il dolo del reato di maltrattamenti *“é generico e consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, in modo da lederne complessivamente la personalità"* (Cass. Sez. 6 n. 11476 del 15.12.1997), tuttavia, l’elemento soggettivo del reato, *“si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i veri episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo"* (Cass. Sez. 6 n. 8510 del 18.9.1996).
Sul piano soggettivo, se per l’integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto ma è sufficiente valutare un dolo unitario e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le

diverse azioni, esso deve però consistere nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte" (Cass. Sez. 6 n. 468 del 20.1.1992). Ciò comporta, insegna la Suprema Corte, che *"Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto"* (Cass. Sez. 6 n. 8314 del 5.9.1996).

Ora, dall'intera istruttoria svolta, come si è visto, da un lato è emerso che le condotte illecite riferibili ai maltrattamenti, nel senso sopra indicato, erano saltuarie; inoltre, vi era tra l'imputato e il figlio una reciprocità di offese riferibili a fatti diversi dal contesto familiare.

Le condotte di A P >, poi, non erano sorrette dalla consapevolezza e volontà di maltrattare i congiunti e di mantenerli in uno stato di prostrazione nel senso indicato dalla giurisprudenza richiamata in premessa.

La valutazione complessiva e unitaria delle condotte tenute dall'imputato consente di ritenere che le stesse non siano state caratterizzate da abitualità nel tempo secondo la definizione accolta dalla Giurisprudenza della Suprema Corte e sopra richiamata, e non si può affermare che le stesse abbiano reso insostenibile ed estremamente penosa la quotidianità familiare. Infine, si può affermare che le stesse non siano state sorrette dalla volontà di maltrattare.

L’imputato deve, quindi, essere assolto dal reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio P e il reato deve essere riqualificato in quello di lesioni per i fatti documentati dai certificati medici indicati sopra.
L’imputato deve, inoltre, essere ritenuto responsabile del reato di tentata violenza privata nei confronti della moglie, poiché lo stesso, nel corso della lite intercorsa con la moglie nei giorni 13 e 14 ottobre 2015, minacciandola di gravi conseguenze e spintonandola, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a lasciare la casa coniugale.
I. reati possono essere ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, più grave la lesione maggio 2012, avuto riguardo alle modalità della condotta e all’arco temporale in cui sono stati commessi.
II. reato di minaccia grave nei confronti del figlio non sussiste. La circostanza che A P > abbia minacciato il figlio con una mannaia non è stata provata, poiché, come ha riferito il maresciallo P •, nessuna arma è stata trovata sul posto quando è stata effettuata l’ispezione dei luoghi.
Affermata la responsabilità di A F nei limiti sopra illustrati, possono essere concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante dell’uso di una gruccia, in considerazione delle circostanze dei fatti. Più grave deve essere ritenuto il reato di cui agli arti 582, 585, in considerazione del fatto che la pena edittale minima, ritenuta applicabile in considerazione delle circostanze dei fatti, è maggiore di quella prevista per il tentativo di violenza privata.
Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p.p, la pena può essere determinata in mesi sei di reclusione, aumentata di mesi due per la continuazione.
Alla condanna segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

A P può godere della sospensione condizionale della pena in considerazione delle modalità del fatto e del comportamento tenuto,

circostanze che fanno ritenere che lo stesso si asterrà dal commettere altri reati.
Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del fucile dallo stesso portato fuori dall'abitazione e del bossolo in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

A P colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 582, 585 c.p., cosi riqualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione e di cui al capo c), e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto Kart. 163 c.p., concede all'imputato la sospensione condizionale della pena.
Visto l'ari 240 c.p., ordina la confisca e la distruzione del fucile Beretta e del bossolo in sequestro, tramite la competente Artiglieria.
Visto Kart. 530 c.p.p.,

assolve

l'imputato dal reato di cui al capo b), poiché il fatto non sussiste.
Visto Kart. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia, 30 novembre 2018

Il Giudice
Rosaria D'Addea

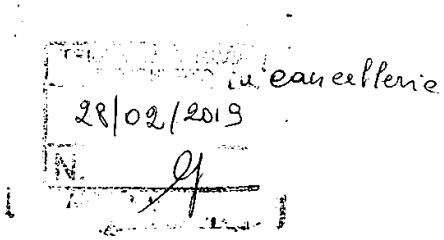

SENTENZA N. 2065/18

N. 9088/14 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1959/2016 R.G. Trib.

N. Memoriale

11 Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'ADDEA

all'udienza pubblica del 30 novembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

B Li, nato il /1964 ad A ( ),

ivi dichiaratamente domiciliato in via

-Libero presente-

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. A E de! Foro di

L presente.

IMPUTATO A) - del reato p. e p. dall'art. 81, 594. 612-bis comma primo e secondo c.p., poiché, con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate dal mese di aprile 2014, ingiuriava e molestava L D . M; . da cui si è separato con sentenza omologata dai Tribunale di Pavia in data 12.05 2014. mediante rinvio di una moltitudine dì sms contenenti ingiurie e minacce (del tipo; *stronzo di merda li faccio vedere io. pagherai anche in. devi andare in giro col cappuccio in testa perché ti sputtano davanti a tutti: te la farò pagare...vi rovinerò)* e tramite continue chiamate, anche in ore notturne, costringeva L D M ad alterare le proprie abitudini di vita, non sentendosi più libera di uscire con amici e/o parenti a causa dei fondalo timore di poterlo incontrare e vedendosi costretta a rimuovere 1 utenza telefonica fissa della propria abitazione.

Con raggravante di aver commesso il latto nei confronti del coniuge legalmente separato Fatto commesso in A ( ) dal mese di aprile 2014 al 10.09.2014

Bi del reato p. e p. dall'art. 570 comma secondo n. 2) c.p.. poiché, dal giorno della sentenza separazione consensuale, emessa dal Tribunale di P in data 02.04.2014 (omologata il 12.05.2014), omette di versare alla L I) i M quanto previsto per il mantenimento della figlia C (di anni 13), pari ad curo 400,00 oltre ai 50% delle spese accessorie c straordinarie.
Fano commesso in A (I) dal aprile 2014

PARTE CIVILE:

L M D i, nata ad A il " VI 964 e ivi residente in via

Difesa e rappresentata dall'Avv. G E del Foro di », difensore di fiducia, presente.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Monica Cantini

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: “Chiede provarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna alla pena di anni due di reclusione previa contestazione della continuazione tra i reati. Chiede invece 1 assoluzione per il reato di cui all’art. 594 c.p.'*

Il difensore della parte civile: "Chiede condannarsi l’imputato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. ascrivibili allo stesso, deposita conclusioni scritte e nota spese"

II difensore dell’imputato: “Espone c chiede l’assoluzione per il reato di cui all’art.594 c.p.; per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. chiede l'assoluzione ex art. 530 co.l c.p.p.; per il reato di cui all’art. 570 c.p. chiede l’assoluzione ex art. 530 co.l. In subordine il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche c la sospensione condizionale della pena”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in dato 18 maggio 2016 E L è stato citato a
giudizio innanzi questo Tribunale all'udienza del 4 novembre 2016, per rispondere dei reati indicati in epigrafe.
L D A/ si era costituita parte civile all'udienza preliminare.
All'udienza fissata il giudice ha concesso un termine a difesa richiesto dal difensore dell'imputato, nominato d'ufficio poco prima dell'udienza.
All'udienza del 20 gennaio 2017 il giudice ha provveduto sulle istanze di prova articolate dalle parti.
All'udienza del 28 aprile 2017 è stata esaminata la persona offesa ed è stato assunto il teste *1* R .Le parti hanno depositato ulteriore documentazione.
Dopo un rinvio disposto per l'assenza del giudice titolare, applicato all'ufficio Gip, all'udienza del 6 luglio 2018 sono stati assunti i testi L M B il e B C
All'udienza del 17 settembre 2018 l'imputato si è sottoposto all'esame.
Le parti hanno prodotto ulteriori documenti che sono stati acquisiti al fascicolo all'odierna udienza.
Al termine dell'istruttoria, dichiarata chiuso il dibattimento, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra indicato. Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

B è stato tratto a giudizio con l'accusa di avere perseguitato -
attraverso condotte moleste e assillanti, minacce, ingiurie, telefonate anche in orario notturno e pedinamenti- la persona offesa , dalla quale era stato legato da vincolo matrimoniale.
Inoltre, lo stesso è stato tratto a giudizio con l'accusa di non avere provveduto al mantenimento della figlia minore.
Prima di affrontare le risultanze istruttorie si deve chiarire che, benché le parti private abbiano voluto inserire nel processo

questioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, la massima parte di esse è estranea e irrilevante ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede. E' evidente che le questioni economiche, nelle quali risultano coinvolti anche i parenti della L abbiano contribuito ad esasperare i rapporti tra le parti e si accennerà alle stesse nella misura in cui siano utili all'accertamento delle responsabilità. Tuttavia, il processo riguarda condotte persecutorie contestate all'imputato in danno della moglie separata e tali vicende saranno illustrate ai tini che interessano il processo.
Si osserva, inoltre, sempre in via preliminare, che dal processo è emersa una situazione di estrema fragilità della persona offesa, situazione che, però, è apparsa in parte risalente nel tempo e, quindi, di ciò dovrà essere tenuto conto nella valutazione della vicenda.
Ciò premesso, i fatti, così come emersi dall'istruttoria, saranno di seguito riassunti.
L D M in data 21 aprile 2014 presentava denuncia-querela nei confronti del marito, con il quale si era separata, riferendo una serie di atti persecutori posti in essere dopo la separazione.
La parte civile è stata esaminata all'udienza del 28.4.2017. Nel corso di una deposizione molto sofferta, evidenza di una storia personale e relazionale caratterizzata da molte criticità, ha ripercorso tutta la vicenda senza che siano emersi elementi che facciano ritenere che le dichiarazioni siano state suggerite da astio o intento calunnioso o di vendetta nei confronti dell'imputato.
La teste ha dichiarato che si era decisa a presentare querela, poiché i comportamenti del marito successivi alla separazione condizionavano fortemente la sua vita e quella della figlia che all'epoca dei fatti aveva 11 anni. I rapporti con il B si erano deteriorati già durante la convivenza, anche a causa di problemi insorti nell'attività che svolgevano insieme. Aveva preso l'abitudine di non dormire con lui ma il E spesso la svegliava nel cuore della notte e, se la figlia interveniva, la trattava male. Il marito si mostrava amabile nei rapporti esterni

ma la tormentava in casa. Non si era resa conto della situazione di crisi fino a quando un giorno il marito, tenendo un coltello in mano, aveva detto a lei e alla figlia che si apprestavano a uscire "dove cazzo volete andare voi due". In quella occasione la figlia le aveva detto: "ma tu pensi di fare lo zerbino tutta la vita, mamma?". In quel periodo era addolorata perché sua madre era in ospedale in gravi condizioni; l'imputato le telefonava dicendole di tornare a casa a preparare da mangiare. Inoltre, insisteva perché lei firmasse una fideiussione in suo favore, rimproverandola di avere venduto una casa di sua proprietà per tutelare i suoi interessi, mentre si era decisa a farlo per risolvere almeno in parte i problemi economici scaturiti dalla crisi dell'attività che avevano svolto insieme. Si erano separati consensualmente anche se lui aveva preso molto male la scelta che lei aveva fatto e la minacciava di portarle via la figlia.

Dopo la separazione era insorta una nuova controversia, poiché lui non voleva restituire le chiavi di un magazzino di proprietà del padre, da loro in precedenza utilizzato per la loro attività. Era stata costretta ad allontanarlo con l'intervento dei Carabinieri. Da quel momento il B aveva cominciato a presentarsi, anche in orario notturno, suonando il campanello, bussando alla porta e pronunciando parole offensive. Dopo la separazione, non lavorando più con lui, aveva trovato un altro lavoro ma non era serena; riceveva circa 60/70 telefonate al giorno e se non rispondeva, l'imputato si presentava sotto casa e suonava il campanello oppure faceva telefonate alla figlia. Le telefonava anche mentre era al lavoro, dicendole che sarebbe andata a prenderla perché dovevano tornare a vivere insieme. La controllava e per telefono l'accusava di avere altre relazioni, riferendole circostanze dalle quali capiva che la pedinava. Si rendeva conto del fatto che il B non le diceva di tornare insieme per amore, ma perché in tal modo intendeva esercitare un diritto di possesso su di lei; inoltre, dopo la separazione, non poteva più godere della situazione

economica che, grazie alla sua famiglia, aveva goduto durante il matrimonio. I pedinamenti erano assillanti, poiché sapeva sempre dove si trovava, a che ora usciva, quanto tempo si fermava al lavoro. Per evitare di essere importunata a tutte le ore aveva disattivato il telefono di casa e cambiato la serratura di casa; stava sempre all'erta con la paura che succedesse qualcosa. Il marito le rivolgeva parole offensive, quali "sei una merda, non capisci niente". Se la figlia era sola a casa, spesso le telefonava per dirle che il padre suonava insistentemente al citofono; era costretta a tornare a casa per tranquillizzarla; il B si faceva trovare nei pressi dell'abitazione e, vedendola, urlava.
Chiamava i Carabinieri ma prima del loro arrivo lui si era allontanato. Chiamava il suo avvocato, dicendo che la sua vita era insopportabile, che non viveva più e che preferiva buttarsi nel Ticino.
Anche i rapporti con la figlia erano difficili, poiché il marito, nei giorni in cui la bambina doveva stare con lui, si alterava se usciva tardi da scuola o suonava insistentemente il citofono se non scendeva immediatamente. Ogni problema che riguardava la figlia, che peraltro era seguita da uno psicoterapeuta, l'imputato lo riversava su di lei, accusandola di non essere una buona madre. Minacciava anche di uccidersi se le cose non fossero tornate come prima e questo lo diceva davanti alla bambina. Non si interessava veramente della figlia ma le telefonava dicendole "non sai dove va tua figlia! Non vedi come si veste". Quando aveva venduto la casa per sistemare i debiti che avevano accumulato insieme, aveva dovuto traslocare; il marito era rimasto tutto il giorno a osservarla. Questi comportamenti erano stati continui per oltre due anni, tanto che aveva interrotto qualsiasi rapporto sociale e si era ridotta a vivere chiusa in casa con la figlia o con la sua famiglia. In molte occasioni, mentre era fuori in auto, benché cercasse di evitare di incrociarlo, lui la rintracciava; la seguiva e qualche volta le aveva sbarrato la strada e cercava di parlare con lei. Era costretta a guardarsi intorno per evitarlo. In

una occasione, si trovava in montagna con sua figlia e lui le aveva telefonato facendole capire che si trovava nei dintorni. Gli aveva detto di portare via i suoi effetti personali ma il B li aveva lasciati in casa, dicendole che presto sarebbe tornato. Era stata costretta a caricarli su un furgone a portarglieli. Nelle innumerevoli conversazioni telefoniche le diceva parolacce e la minacciava dicendole che avrebbe fatto una brutta fine, che sarebbe andato a prendere lei e il suo avvocato, che l'avrebbe aspettata sotto casa e le avrebbe spaccato la testa. Inoltre, l'accusava di avere relazioni sentimentale con tutte le persone che avvicinava, compresi i Carabinieri e l'avvocato. Per fare cessare questa persecuzione aveva bloccato il suo numero sul cellulare. Dopo circa due anni e mezzo, seguendo il consiglio dei Carabinieri, aveva cercato di evitare tutte le occasioni di contatto con lui e la situazione si era in parte regolarizzata.
La L ha anche riferito che l'ex marito non ha mai versato con regolarità l'assegno di mantenimento disposto a suo carico dal Tribunale, salvo acconti ai quali non seguiva il saldo. Anche le spese straordinarie era costretta a sostenerle da sola. Quando gli chiedeva spiegazioni, le ripeteva che era in disastrose condizioni economiche per colpa sua. Ha riferito che, probabilmente, il B lavora, anche se risulta nullatenente. Sul suo sito web, infatti, effettua pubblicità con il logo " Design".
La persona offesa ha aggiunto che, a causa dei debiti accumulati nella gestione dell'attività che avevano prima della separazione, oltre a vendere la casa, aveva affrontato altri pagamenti e anche suo padre aveva dovuto onorare una fideiussione di 120.000,00 euro prestata a favore della ditta (la ditta che conducevano insieme) di B L . Inoltre, nel corso dell'attività, la sua famiglia aveva prestato al marito circa 500.000,00 euro mai restituiti. IL B aveva anche venduto uno dei negozi che avevano acquisito in leasing con la sua fideiussione, incassando la maggiore somma di 40.000,00 euro che aveva trattenuto per sé invece che pagare i debiti. La circostanza è stata negata dal B il quale ha riferito

che aveva ricavato circa 8000,00 euro che gli erano serviti per pagare i debiti.
Rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, la L ha precisato che insieme al marito gestiva un'attività di arredo in locali di proprietà di suo padre. Il padre aveva più volte finanziato l'azienda per aiutarli ad andare avanti. L'attività però non andava bene e attraversava una crisi profonda. Aveva cercato di porvi rimedio con l'aiuto di un avvocato e di un commercialista ma aveva incontrato l'opposizione del B il quale non accettava le soluzioni liquidatone che venivano proposte.
Quando i rapporti erano divenuti tesi, lo aveva convinto ad andare da sua madre per qualche giorno. Dopo l'allontanamento del marito aveva cambiato la serratura della porta perché, dopo le condotte da lui assunte, aveva paura. Inoltre, attraverso l'avvocato, il padre aveva ottenuto la restituzione delle chiavi del magazzino dove veniva svolta l'attività. Questo era avvenuto dopo la separazione, poiché era stato concesso al B • un periodo per trovare una diversa collocazione. Il marito, comunque, poteva continuare l'attività nel negozio che era stato acquistato in leasing del quale lei pagava le rate. Ha pure riferito che dalla fine dell'anno precedente il B non vede più la figlia che si rifiuta di vederlo.
A conclusione del suo esame, la persona offesa ha affermato che il grave stato d'ansia, emerso nel corso della deposizione, era insorto a causa degli atti persecutori posti in essere dall'ex marito. Inoltre, per lo stesso motivo anche oggi vive da reclusa, senza una vita sociale; non intrattiene una nuova relazione e vive solo per sua figlia e, quando esce vive, ancora nel terrore che accada qualcosa di terribile o di spiacevole.
Nei messaggi prodotti dalla parte civile il B accusa la moglie del suo tracollo economico e di essere contenta di vederlo sul lastrico. Inoltre, l'accusa di avere compromesso il suo rapporto con la figlia, dipingendolo male e impedendole di telefonargli. I messaggi contengono parole e frasi ingiuriose e volgari; inoltre, rivolge alla L accuse di avere un'altra relazione, di

essere falsa e di trascorrere il tempo a "chattare" con l'amante piuttosto che curare la figlia. Ancora, l'accusa di costruire prove false contro di lui.
Si deve, però, osservare che molti messaggi riguardano anche questioni di lavoro, accuse alla moglie che lei e la sua famiglia lo hanno rovinato economicamente, riducendolo sul lastrico e dicendo falsamente che lui il denaro lo perdeva al gioco.
I. messaggi sono numerosi, anche in una stessa giornata e in orario notturno e
sono una conferma del comportamento assillante, provocatorio, ingiurioso del Bil quale accusa la moglie di essere la causa di ogni sciagura.
Il. racconto di L C , a tratti confuso e accompagnato da evidente angoscia per il suo vissuto, deve essere ritenuto credibile. I pedinamenti, gli appostamenti sotto l'abitazione, le telefonate e i messaggi, le minacce e le ingiurie sono stati raccontati con sufficiente chiarezza, sia pure in modo disordinato, certamente frutto di una sofferenza che solo in parte possono essere attribuite ad altre vicende, e le stesse sono idonee a integrare il reato di atti persecutori oggi contestati all'imputato.
Sul punto è opportuno rilevare, anche per dar conto della pena che a conclusione del processo si è ritenuto di infliggere, che lo stato do profonda crisi della L i, oltre che dal comportamento del marito, è stato fortemente condizionato dalle vicende economiche che i coniugi hanno attraversato prima di giungere alla separazione. Anche il racconto delle condotte del B quando ancora vivevano insieme è stato sostanzialmente ancorato alle vicende finanziarie e alle divergenze sulle soluzioni da adottare. Si osserva, inoltre, che anche le condotte del B sono state fortemente condizionate da tali vicende, tanto che lo stesso, all'evidenza, è apparso nel processo in equilibrio precario.
Il racconto della persona offesa ha trovato conferme nelle dichiarazioni rese da altri testi anche se è emerso con

maggiore chiarezza che il tracollo economico ha avuto una parte importante nella vicenda.
L M sorella della persona offesa ha dichiarato che la separazione tra i coniugi è derivata, sia dalla situazione economica, sia dal comportamento ossessivo del B ». Ha riferito che, quando si recava a casa della sorella, aveva visto l'imputato sostare sotto l'abitazione; poco dopo, telefonava alla moglie per chiederle perché sua sorella si fosse recata a casa sua. In una occasione, la nipote le aveva telefonato dicendole che il padre aveva dato uno schiaffo a C. Quando la sorella, durante le feste, si recava presso l'abitazione dei genitori, trovava il marito davanti a casa e impediva al padre, persona anziana, di uscire dal cancello per andarle incontro. Aveva avuto modo di leggere i messaggi che l'imputato mandava a sua sorella e di verificare che la colpevolizzava per ogni cosa, sia con riguardo alla cura della figlia, sia per altre questioni. Alcuni messaggi contenevano minacce, quali ad esempio quella di portarle via la figlia o che le sarebbe successo qualcosa o che l'avrebbe rovinata perché aveva conoscenza presso i Servizi Sociali.
La sorella, più volte, l'aveva chiamata dicendole che il marito la seguiva. La situazione l'aveva sottoposta a tale pressione che, non riuscendo più a far fronte all'ansia che l'aveva presa, aveva anche posto in essere condotte non giuste e, sia lei che i genitori l'avevano dissuasa, dicendole di non accettare le provocazioni del marito per evitare che la situazione degenerasse. Ha confermato che la sorella era in cura presso uno psicoterapeuta e che, per mantenere la figlia, aveva accettato di fare lavori umili e disagevoli. Inoltre, aveva modificato le sue condizioni di vita, poiché aveva rinunciato ad avere una vita sociale. La teste ha dichiarato che il cognato non ha mai provveduto al mantenimento della figlia, tanto che in molte occasioni lei e i genitori erano dovuti intervenire per aiutare la sorella anche nelle spese giornaliere.
Rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, la teste ha riferito che i problemi economici dei congiunti erano

insorti nell'anno 2013; ha pure confermato che B si occupava della gestione dell'azienda sul piano tecnico, mentre la sorella gestiva l'amministrazione. Il padre aveva sottoscritto diverse fideiussioni a favore dell'azienda e, quando si erano resi conto delle gravi difficoltà economiche nelle quali versava, avevano proposto delle soluzioni ma non erano state portate a termine. Sia lei che il marito erano intervenuti personalmente a coprire alcuni assegni. Dopo la separazione, il B aveva avuto il permesso di utilizzare per qualche mese il magazzino, di proprietà del padre, dove esercitava l'attività; in seguito, poiché non aveva restituito le chiavi, gli era stata tolta la disponibilità dei locali. A seguito di ciò, il B • era divenuto più ossessivo, accusando la moglie e la sua famiglia di essere la causa della disastrosa situazione economica nella quale si trovava.

Le penose condizioni in cui si trovava, aveva portato la sorella a tentare il suicidio in due occasioni. Sul punto, ha riferito che, anche prima del matrimonio D era seguita da uno psicologo, poiché aveva problemi di anoressia ma che in seguito non aveva più avuto problemi.

Sulla vicenda sono stati assunti anche i testi della difesa.

BT i, fratello dell'imputato, ha dichiarato di avere saputo che L e D nell'autunno 2013 avevano avuto delle discussioni legate alla situazione della loro azienda. A seguito dei litigi, l'imputato si era

allontanato dalla casa familiare per un periodo di riflessione; quando poi aveva deciso di ritornare, gli era stato impedito perché la moglie aveva cambiato la serratura. In seguito non riusciva più a incontrare la figlia. Era a diretta conoscenza del fatto che il fratello, nell'azienda che gestiva con la moglie, si occupava della questioni pratiche, quali la consegna e la sistemazione del mobilio; la cognata invece di occupava dell'amministrazione. Il fratello, a seguito della separazione, era andato a vivere presso la madre. Qualche mese dopo aveva perso la disponibilità del magazzino dove svolgeva

l'attività e, avendo perso il lavoro, aveva cercato altre soluzioni; per qualche tempo aveva lavorato presso un concessionario di autovetture, poi aveva svolto altri lavoriri, dei quali il teste non ha saputo fornire precisazioni poiché, ha dichiarato, le loro frequentazioni non erano assidue. Durante la crisi familiare, la L lo aveva chiamato, lamentandosi del fatto che il marito le mandava innumerevoli messaggi e le faceva molte telefonate, recandole disturbo; si era recato presso l'abitazione dei genitori e aveva avuto un confronto con il fratello il quale si era giustificato dicendo che si trovava in una situazione di stress soprattutto a causa della situazione economica; aveva precisato che gli erano mancati dei pagamenti che non gli avevano consentito di fare fronte ai debiti dell'azienda. Per tali ragioni aveva spesso cercato di parlare con la moglie per chiarire la situazione. Non gli risultava che la l avesse contattato la sua famiglia per riferire altri e più gravi comportamenti del fratello, né che i suoi genitori si fossero disinteressati del problema. La L< * non gli aveva parlato di altri atti persecutori posti in essere dal fratello ma lamentava solo le continue telefonate e i messaggi assillanti. Quanto ai rapporti con la figlia, il teste ha dichiarato che il fratello non vede la bambina da tre anni. Aveva avuto conferma di ciò, poiché, recandosi spesso presso l'abitazione dei genitori, mai aveva visto la nipote che in precedenza si recava spesso presso i nonni con i quali aveva un buon rapporto. I suoi genitori, di età avanzata, erano molto dispiaciuti di non vedere la nipote. Gli era stato riferito dal fratello e dai genitori che la bambina non vuole vedere il padre ma non era in grado di riferirne le ragioni.
E C i ha dichiarato che aveva avuto contezza dei problemi tra L e D i nell'agosto 2013 quando la cognata era andata in vacanza con la figlia e il fratello si recava spesso a casa sua. Tuttavia, al ritorno dalle vacanze, i due erano ritornati insieme a casa. Nei giorni successivi il fratello le aveva riferito che una sera era in casa da solo con la figlia, poiché la moglie non era rincasata nonostante l'ora. La bambina era agitata perché,

pur essendo tardi, la madre non rientrava. Aveva, quindi, chiamato la moglie per dirle di tornare; la bambina era scesa in strada dicendo che avrebbe aspettato lì la madre. Il fratello le aveva raccontato che la mattina dopo la figlia aveva dichiarato che lui si era rifiutato di andare a cercare la madre. A quel punto, poiché i rapporti erano divenuti tesi, il fratello aveva deciso, non ha saputo dire se in accordo con la moglie, di allontanarsi per un po'. Dopo qualche giorno era ritornato presso l'abitazione coniugale ma non gli era stato possibile entrare perché la serratura della porta di ingresso era stata cambiata. La situazione era poi diventata difficile, poiché i coniugi non riuscivano più a parlarsi con calma; aveva parlato al telefono con la cognata che l'aveva chiamata una sera tardi; tuttavia non era risuscita a fare nulla per aiutarli. Molte telefonate tra i congiunti riguardavano i rapporti con la figlia; spesso, quando il fratello doveva andare a prendere la bambina, la moglie, anche pochi minuti prima dell'orario stabilito, gli telefonava dicendo che la figlia non si sentiva di andare con lui perché aveva mal di pancia. Anche il diritto di tenere la figlia durante le feste gli era stato spesso negato; una volta, il giorno di Santo Stefano, si apprestava ad andare a prendere la figlia la moglie gli aveva detto che la bambina aveva la febbre; si era recato presso la loro abitazione e aveva visto la figlia allontanarsi con la madre. Il fratello non vede la figlia da diverso tempo. Ha visto suo fratello piangere per il dispiacere di non poterla incontrare. La bambina, inoltre, non frequentava più neppure i nonni paterni presso i quali andava spesso dopo la scuola prima che insorgessero i problemi tra i coniugi. Dopo la separazione, il fratello aveva svolto lavori saltuari ma non sapeva riferire nulla di preciso. La L ile aveva mostrato i messaggi ingiuriosi che il marito le mandava ma sapeva che anche lei ne mandava e, comunque, rispondeva con lo stesso tono. Aveva assistito a telefonate che la L faceva a casa dei suoi genitori e aveva avuto modo di capire che si insultavano reciprocamente.

Le testimonianze assunte, in sostanza, confermano le molteplici telefonate e i messaggi che il B faceva alla L dopo la separazione, anche se emerge che il loro contenuto, certamente ossessivo e molesto, riguardava anche le difficoltà dell'imputato di vedere la figlia e le questioni economiche che angosciavano i coniugi.
B L nel corso del suo esame non ha offerto una versione dei fatti idonea a smentire quanto riferito dalla persona offesa e, anzi, ha più volte ammesso le condotte contestate.
L'imputato ha riferito che il rapporto con la moglie si era nel tempo logorato a causa di vicende dolorose che avevano vissuto, quali la lunga malattia e la morte di suo fratello. La situazione era precipitata quando l'azienda che gestivano insieme era andata in crisi. La moglie aveva mal sopportato la situazione, aveva paura di tutto e agiva condizionata da tale stato. La situazione gli aveva creato una forte frustrazione; si erano rivolti all'avvocato B (odierno difensore della parte civile) ma non erano arrivati a nulla; le sue paure e frustrazioni aumentavano e avevano in qualche modo alterato il suo equilibrio. La cattiva gestione della crisi economica -che l'imputato attribuisce a scelte sbagliate dei professionisti che se ne erano occupati e della famiglia della moglie- hanno portato al definitivo tracollo dell'attività. Era venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale della moglie e questo aveva accelerato la crisi. Inoltre, dopo la separazione, la L aveva fatto di tutto per allontanarlo dalla figlia che vedeva raramente a causa delle scuse che la madre avanzava quando doveva stare con lui. La definitiva separazione era intervenuta quando una notte la moglie non era rincasata e la figlia voleva andare in giro a cercarla; glielo aveva impedito e la mattina dopo aveva avuto una lite con la L; avevano deciso insieme di stare lontani qualche giorno per meditare sulla situazione. Quando poi aveva cercato di rientrare, aveva trovato la serratura della porta cambiata. Non aveva potuto neppure recuperare i suoi effetti personali e non rispondeva al vero che fosse stato invitato più volte ad andare

a ritirarli; piuttosto, la sorella della moglie gli diceva di stare attento ad andare perché poteva prendersi una denuncia. Ha ammesso di avere fatto molte telefonate e mandato messaggi alla moglie; inoltre, più volte aveva suonato al campanello di casa, ma era costretto dal fatto che la moglie non lo metteva al corrente di nulla, non gli rispondeva al telefono e lui si sentiva tagliato fuori da tutto e trattato come un cane. Aveva mandato molti messaggi, anche attesivi ma lei faceva altrettanto. La moglie non gli riferiva nulla circa la vita che conduceva la figlia che, ad esempio, era stata iscritta a un'altra scuola senza che venisse informato; per avere qualche notizia si era dovuto rivolgere alla scuola. L'imputato, apparso alquanto agitato e a tratti confuso, ha continuato a ripetere che era vero che la ossessionava con telefonate e messaggi e la insultava ma tutto derivava dal comportamento di lei. Anche le minacce erano gesti di rabbia. Non era in grado di esibire analoghi messaggi della moglie perché non li aveva mai conservati e mai aveva presentato denunce contro di lei, neppure quando gli impediva di vedere la figlia, fino a metterla contro di lui. L'imputato ha ammesso che in una occasione aveva costretto la moglie ad arrestare la marcia dell'automobile e lo ha giustificato con il fatto che la figlia era partita per il campeggio e gli era stato impedito di salutarla. Ha negato di avere pedinato costantemente la persona offesa anche se ha ammesso di essere passato diverse volte sotto casa sua. Ha poi cercato di giustificare i suoi comportamento come risposta a quanto era stato fatto a lui che, a seguito di tali vicende aveva perso tutto ed era rimasto per strada, dopo tutto quello che aveva fatto per la famiglia della L . Inoltre, ha ribadito che la moglie intratteneva da tempo una relazione con un impiegato di banca e che la circostanza risultava dai tabulati telefonici acquisiti dal suo avvocato. Anche l'ultima estate prima della separazione la L era andata in vacanza da sola senza dirgli dove si trovava.
Sulla contestazione relativa al mancato mantenimento della figlia, il B ha dichiarato che ha fatto di tutto per riuscire a

pagare le somme dovute ma non era riuscito perché si era trovato in gravi difficoltà a causa della mancanza di lavoro. La moglie aveva anche pignorato la sua autovettura per recuperare le somme. Quando finalmente era risuscito ad avere un'occupazione, sia pure precaria, aveva iniziato a contribuire e, adesso che aveva un'occupazione meno precaria, si era messo in regola con i pagamenti. Le sue entrate non gli consentono però di mantenersi, tanto che i suoi genitori lo devono aiutare. Dopo la separazione gli era stato assicurato che avrebbe potuto continuare l'attività nel laboratorio di proprietà del suocero e invece gli era stato tolto senza preavviso, tanto che non aveva potuto effettuare le consegne del mobilio che aveva all'interno.
Le dichiarazioni del B* > in parte sono confermate da quanto emerso dall'istruttoria: la crisi della coppia a seguito delle difficoltà economiche, la difficile condizione psicologica di entrambi i coniugi di fronte alla precarietà, i debiti che non si potevano onorare, la separazione e la crisi del rapporto con la figlia, fatti che hanno inciso fortemente sulla sua vita, sono stati confermati dai testi assunti. L'imputato ha sostanzialmente ammesso quanto riferito dalla moglie circa telefonate, messaggi, pedinamenti e soste sotto casa.
E' credibile, poiché non sono emerse con evidenza circostanze contrarie, che l'imputato non abbia mai percosso la moglie. Tuttavia, come si è detto,
le giustificazioni addotte dall'imputato non possono costituire esimente in relazione alle condotte illecite poste in essere.
Le prove acquisite, quindi, hanno consentito di accertare che B'
L », dopo la separazione, aveva assunto condotte illecite che possono essere qualificate atti persecutori.
Le assillanti telefonate, i messaggi offensivi e minacciosi, gli appostamenti e i pedinamenti non possono essere giustificati da rivendicazioni o dallo stato di stress del B
Nonostante dall'istruttoria sia emersa una situazione di fragilità della L indipendente dalle condotte persecutorie del marito, si

deve affermare che quanto contestato al B sia idoneo a procurare le ansie, la paura e la modifica delle abitudini della persona offesa, eventi comprensibili, a fronte delle condotte dell'imputato e idonei a integrare l'evento richiesto dal reato di atti persecutori.
Come è noto, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. prevede, quale elemento oggettivo, la reiterazione di una serie di condotte che assumono carattere persecutorio nei confronti del destinatario.
Occorre evidenziare come, in relazione alla fattispecie delittuosa in esame, assumono rilievo condotte che, generalmente, anche se isolatamente considerate, possono costituire illecito penale, ma anche condotto moleste che incidono sulle condizioni di vita della vittima.
Le condotte, per integrare il reato di atti persecutori, devono essere seriali e reiterate nel tempo, anche se non è necessario che si protraggano per un lungo periodo; le stesse devono essere idonee a generare un evento che consiste nel determinare nella vittima - alternativamente - un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
La serialità è elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che se più atti sono commessi in un'unica occasione non integrano il reato di atti persecutori bensì altre fattispecie conosciute dall'ordinamento (es. minacce, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione.
La struttura della fattispecie è dunque costruita sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato da una serie di fatti commissivi.
Si richiede, sotto un profilo descrittivo della condotta, che le molestie assillanti e/o gli atti persecutori siano diretti ad incidere negativamente sulla qualità della vita della vittima e/o ad instaurare una sorta di sorveglianza, controllo o

ingerenza da parte dell'autore delle condotte sulla persona offesa.
Elemento costitutivo, come si è detto, è rappresentato dall'evento rappresentato della capacità della condotta persecutoria di ingenerare le conseguenze previste dalla norma.
Il reato è a dolo generico, che richiede la rappresentazione dell'evento quale conseguenza della condotta reiterata ed abituale, volontariamente perseguita dall'autore del fatto.
Ciò posto in diritto, deve affermarsi che, all'esito del giudizio, lo penale responsabilità di B » L può ritenersi pienamente accertata.
Le ripetute condotte illecite (molestie telefoniche, messaggi assillanti con contenuto ingiurioso e minaccioso, stazionamento sotto casa e altro) assumono nel caso di specie la caratteristica di atti persecutori, sia per la loro reiterazione, sia per il carattere assillante, sia per la idoneità delle singole condotte a suscitare ansia e paura. Si deve osservare che lo stesso B ha ammesso un suo particolare stato di agitazione che ha contribuito a rendere particolarmente preoccupanti per la persona offesa le condotte dell'imputato ciò ha comportato l'insorgere o raggravarsi dell'ansia e della paura, nonché la modifica delle condizioni di vita riferite dalla L Peraltro, il B era pienamente consapevole della portata delle sue condotte, tanto che ha fatto riferimento allo stato di prostrazione nel quale si trovava la moglie che, a suo dire, aveva paura di tutto.
B L deve, quindi, essere dichiarato colpevole del reato contestato al capo a), in esso assorbite le condotte ingiuriose ed esclusa la continuazione, trattandosi di reato a condotta permanente.
Non può essere affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b). Benché nel corso del processo siano state affrontate lungamente le questioni economiche, non ritiene questo giudice che sia stato smentito che il B », dopo il tracollo dell'azienda familiare, si sia trovato nella impossibilità

di adempiere a causa delle gravi difficoltà economiche nelle quali versava. In seguito ha cercato di provvedere a corrispondere quanto dovuto per il mantenimento della figlia, sia pure in modo parziale.
Si deve, quindi, ritenere che il suo inadempimento non sia stato sostenuto dalla volontà di non adempiere.
Quanto al trattamento sanzionatorio, l'incensuratezza dell'imputato, la sua situazione personale e le circostanze nelle quali i fatti sono maturati consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La valutazione delle condotte secondo i canoni previsti dall'art. 133 c.p. e l'avere commesso il fatto in danno della ex convivente, non consentono di applicare una pena nella misura minima, nonostante il breve periodo preso in considerazione. Si ritiene equa la pena di mesi nove di reclusione, ridotta a mesi sei per la concessione delle circostanze attenuanti.
Può essere ordinata la sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento delle somme che saranno di seguito liquidate, elemento che consente di ritenere che l'imputato, oggi apparso ancora sorretto da eccessiva animosità, si asterrà in futuro dal commettere reati.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'imputato deve essere condannato a risarcire alla parte civile costituita L i /v* D i danni derivanti dal reato che dovranno essere accertati in sede civile, poiché non sono state dedotte prove circa l'ammontare e la natura degli stessi.
Può essere concessa una provvisionale che, avuto riguardo alle criticità emerse nel corso del processo, non ultima la sofferenza mostrata dall'imputato a causa dell'interruzione dei rapporti con la figlia, deve essere oggi limitata alla somma di euro 3000,00.
Le spese processuali, avuto riguardo alla complessità del processo, all'istruttoria svolta, al numero delle udienze e

all'attività svolta, possono essere liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

B L colpevole del reato contestato al capo a), in esso assorbite le ingiurie, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo

condanna

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 165 c.p., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento delle somme che saranno di seguito indicate, da effettuarsi entro il termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.

Visto l'art. 538 e seguenti c.p.p., condanna l'imputato a risarcire alla parte civile L C M il danno derivante dal reato da liquidarsi in sede civile.

Condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale di euro 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato di cui al capo b) perché il fatto non costituisce reato.
Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Pavia, 30 novembre 2018

Il giudice
Rosaria D'Addea

SENTENZA N. 2068/2018

N. 500200/2012 Notìzie di Reato

TRIBUNALE 1)1 PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 500594/2013 R.G.
Trib.
N.
Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Rosaria D'AD DEA

all'udienza pubblica del 30 novembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P P nato il 1974 a 1 , residente a I:

( ). via .. elettivamente domiciliato c/o lo studio del

difensore.

-Libero presente-

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. F S del Foro di

presente.

IMPUTATO

P, sottoponendo la
CAPO A) art. 572 c.p. per avere maltrattato la coniuge
P
genitori (testimonianza dei genitori C E i e P
nata
a
il '1973. residente
a
(
) in via

stessa ad un sistema di abituali vessazioni, violenze fisiche c verbali cd umiliazioni dall'agosto 2011 lino al novembre 2011. In particolare, il prevenuto poneva in essere condotte consistite in:

- In data 12 agosto 2011, colpiva al volto la moglie con uno schiaffo tanto da provocarle una vistosa ecchimosi allo zigomo destro c la cacciava di casa costringendola a chiedere ospitalità ai
- Una sera della settimana compresa fra il 17 e il 22 ottobre 2011, a seguito di un furioso litigio per motivi di gelosia, mentre tornavano a casa da una cena, abbandonava la moglie per strada e la stessa veniva soccorsa da una pattuglia di Carabinieri;
- In data 2X ottobre 2011, a seguito di un litigio, dopo aver ingiurialo la moglie con epiteti quali "Puttana, Troia, Zoccola", la colpiva alla parte destra del volto con un violento schiaffo attingendo l'orecchio, tanto da procurarle le lesioni meglio descritte al capo B);
- In data 06 novembre 20! I, dalle ore 23,00, litigava con la moglie, la prendeva per i capelli e la spingeva verso la rampa di scale fino a farla cadere tanto da procurarle le lesioni meglio descritte ai capo B);

CAPO lì) artt. 81» 582, 585, c.p. perché, aggredendo più volte volontariamente la moglie P . P le cagionava: lesioni personali consistile in "perforazione post traumatica del timpano con emotimpano a destra, contusione emifaccia destra, ecchimosi cd escoriazione dorsale destra" giudicate guaribili in giorni 30 (certificato medico del 02.11.2011); lesioni personali consistite in " distorsione cervicale trauma emitorace sx policonlusa" giudicate guaribili in giorni 10 (certificato medico delT08.11.20! 1).
Con l'aggravante di avere commesso il latto ai danni della coniuge.
Con la recidiva infraquinquennale
Fatti accertati in ( ), dall' agosto 2011 e permanente fino al novembre 2011

PARTI: CIVILE
. elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
Rappresentata e difesa dall'Avv. I. A del Foro di

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Monica Cantini

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi
6 di reclusione, previa continuazione tra i reati."

11 difensore delia parte civile: "Voglia 1'111.ino Giudice affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine alle imputazioni lui ascritte, condannandolo alle pene di legge. Dichiararlo di conseguenza tenuto e condannarlo a risarcire alla parte civile lutti i danni non patrimoniali, a lei conseguiti al commesso reato, da liquidarsi nelle somme ritenute eque all'esito del giudizio e indicativamente quantificale in € 20.000.00. Oltre rivalutazione ed interessi. Qualora questo Giudice dovesse rimettere le parti avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno, voglia contestualmente condannare l'imputalo al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale indicativamente quantificata in € 10.000.00. Condannare ancora l'imputato alla refusione in favore della parte civile

delle spese di costituzione e giudizio, specificate da separata nota. Subordinare l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale e di spese di costituzione e giudizio.

Il difensore dell'imputato: "Chiede l'assoluzione del proprio assistilo per non aver commesso il fatto; in subordine, condanna al minimo della pena con la concessione della sospensione condizionale della medesima."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in dato 28.6.2013 P P è stato citato a giudizio innanzi a questo Tribunale, all'udienza del 5 novembre 2013, per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

F P si costituiva parte civile all'udienza preliminare.

All'udienza fissata, altro giudice ha provveduto sulle istanze di prova articolate dalle parti. All'udienza del 13 maggio 2014 è stata esaminata la persona offesa e sono stati assunti i testi CE e P G . Il 21 ottobre 2014 un diverso giudice ha assunto la testimonianza di b A e F F. Dopo altre udienze tenute da diversi giudici, il processo, su designazione del presidente, è stato assegnato a questo giudice che, all'udienza del 29 gennaio 2016, costituite le parti, ha disposto il rinnovo dell'istruttoria, poiché la difesa dell'imputato non ha prestato il consenso all'utilizzo dell'attività istruttoria precedentemente svolta.

All'udienza del 16 settembre 2016, assente la persona offesa, sono stati assunti i testi CE i, P G e L A .

All'udienza del 28 ottobre 2016 è stata esaminata la persona offesa ed è stata assunta la teste P F. L'imputato si è sottoposto all'esame. Il processo è stato, quindi, rinviato per l'assenza di un teste.

Dopo un rinvio disposto per la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore, altro rinvio dovuto all'assenza del giudice titolare, applicato all'ufficio GIP e ulteriore rinvio per concessione di un termine richiesto dalla difesa, all'udienza del 17 settembre 2018 sono stati assunti i testi *M S* e *G M* e sono stati acquisiti i tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra l'imputato e C E

Nel corso dell'istruttoria le parti rinunciavano ad alcuni testi.

All'odierna udienza è stata acquisita la documentazione attestante l'intestazione a C Ei del telefono che nei tabulati depositati aveva intrattenuto conversazioni con l'imputato.

A questo punto il giudice, dichiarato chiuso il dibattimento, ha invitato le parti alla discussione; le parti hanno concluso come sopra indicato. Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pugliese Paolo è stato tratto a giudizio con l'accusa di avere maltrattato- attraverso condotte moleste e assillanti, minacce, ingiurie e lesioni- la moglie F F e di averle procurato le lesioni indicate nelle imputazioni.

I. fatti, così come emersi dall'istruttoria, saranno di seguito riassunti.

La parte civile nel corso del suo esame ha in primo luogo confermato le dichiarazioni rese il 13.5.2014 nelle quali aveva riferito di essersi sposata con l'imputato nel giugno 2011 e di essersi separata nel novembre successivo; era poi intervenuta separazione consensuale nel giugno 2012. Il P era suo collega di lavoro presso una società della quale era amministratore la ex convivente dell'imputato la quale, peraltro, a quel tempo era in attesa di un figlio; per tale ragione, quando si erano sposati era stata licenziata e aveva avuto difficoltà economiche perché il marito non le versava l'assegno di mantenimento concordato. La convivenza era iniziata circa sei mesi prima del matrimonio e, poiché era veramente innamorata, aveva accettato di sposarsi così in fretta. I problemi erano iniziati già durante la convivenza, poiché il marito era molto geloso, controllava i suoi movimenti, anche accedendo al suo profilo facebook. La teste ha precisato che il P riusciva ad accedere al suo profilo poiché, essendo esperto informatico, aveva individuato la sua password. Il primo episodio successivo al matrimonio si era verificato quando aveva ricevuto una telefonata da un vecchio amico.

Il. F si era alterato e l'aveva investita con ingiurie del tipo "puttana,
troia", accusandola di intrattenere un'altra relazione. Nonostante il marito le proibisse di intrattenere rapporti con chiunque, nel mese di agosto (episodio collocato 1'8 agosto 2011) aveva sentito per telefono un suo amico, tale C • e l'imputato, avendo controllato il telefono, forse acquisendo i tabulati, l'aveva aggredita colpendola al volto con uno schiaffo, procurandole una ecchimosi; aveva anche tentato di farla cadere dalle scale; l'aveva quindi buttata fuori casa -a quel tempo abitavano a R - e le aveva dato il telefono solo per consentirle di telefonare ai
suoi genitori i quali erano partiti di notte dal loro paese per andarla a prendere, poiché il marito si era allontanato ed era rimasta fuori casa. Le aveva portato via le chiavi e, per recuperare i suoi indumenti, alcuni giorni dopo era dovuta salire con una scala fino a una finestra dell'abitazione. Il marito era poi andato in vacanza in Sardegna ed era ospite presso l'abitazione della ex compagna dove la stessa si trovava con i figli avuti dalla relazione con il F. Quando era andato via, le aveva detto che andava a trovare i suoi figli, ma aveva poi capito che lo stesso si recava presso la ex compagna. Aveva avuto conferma di ciò quando si era accorta che gli oggetti preziosi che la donna aveva restituito al compagno dopo la cessazione del rapporto non erano più in casa e aveva dedotto che, andando in Sardegna, P li aveva portati con sé. Gli aveva chiesto conto del suo comportamento e il marito, ammettendo i fatti, le aveva chiesto scusa, promettendole che non sarebbe più successo. Nel mese di ottobre (collocato il 28 ottobre, con certificazione medica del 2 novembre) vi era stato un altro litigio: il marito l'accusava di abusare con l'alcol; corrispondeva al vero che, quando uscivano, bevevano insieme una bottiglia di vino e a volte erano un po' alterati ma

i maltrattamenti non derivavano dallo stato di ubriachezza: Infatti, per futili motivi, lui aveva scatti di ira, la percuoteva, la insultava e, per intimorirla, minacciava di chiamare i Carabinieri. Quella sera tornavano da una cena ed erano un po' brilli; gli aveva detto di avere scoperto che continuava ad avere rapporti con la sua ex compagna attraverso messaggi telefonici e lo aveva accusato di intrattenere ancora una relazione sentimentale con lei; inoltre, aveva scoperto che aveva scaricato alcune foto di una ragazzina di 18 anni che svolgeva lavori di pulizia presso la loro abitazione. La lite, iniziata in auto, era proseguita sulla strada; si erano picchiati e lui si era allontanato; erano arrivati i Carabinieri e le avevano chiesto che cosa fosse successo; li aveva trattati male e si era allontanata; aveva poi chiamato un amico che le aveva fatto compagnia tutta la notte. La mattina dopo aveva chiamato il marito chiedendogli di andarla a prendere al Motel dove si era fermata con l'amico.
La P ha precisato che i comportamenti aggressivi del marito erano molto frequenti: si alterava senza ragione, la insultava e gridava come un forsennato, tanto che aveva pensato che avesse qualche problema psicologico; spesso la buttava fuori casa.
A fine ottobre era accaduto un altro fatto grave: come era suo costume, il marito aveva controllato il suo telefono e aveva trovato un messaggio che, a suo dire, era la prova del tradimento cui faceva spesso riferimento senza alcun motivo; le aveva urlato parole ingiuriose, strattonandola; le aveva strappato la maglietta che aveva addosso, trascinandola fuori dalla porta di casa, facendola scivolare per le scale. Era rientrata in casa e si era chiusa in camera; il P aveva spaccato la porta e le aveva dato uno schiaffo così potente che aveva perso i sensi; aveva ecchimosi in varie parti del corpo; neppure in tale occasione si era recata al Pronto Soccorso;

tuttavia, alcuni giorni dopo, poiché il dolore al collo e all'orecchio non passava, suo padre l'aveva accompagnata in Ospedale, dove le era stata riscontrata la rottura del timpano.
L'episodio che l'aveva convinta ad andare via di casa era avvenuto il giorno in cui il marito era andato al battesimo di sua figlia (il fatto è stato collocato il 6 novembre 2011); quel giorno le aveva dato una nuova scheda telefonica, dicendole che non doveva usare quella vecchia perché riceveva troppe telefonate; durante la sua assenza aveva inserito nel telefono la scheda vecchia per controllare le telefonate; rimettendo quella nuova aveva visto che lui l'aveva chiamata; era ritornato verso le 23.00 ed era ubriaco; l'aveva aggredita e insultata; quindi, benché fosse svestita, l'aveva buttata fuori casa, come era avvenuto altre volte; per tale ragione aveva conservato in cantina del vestiario; si era rivestita e aveva fatto un giro in ; era
ritornata dopo circa un'ora, poiché l'ira del marito sbolliva velocemente; a quel punto, il marito scoppiava a piangere e le chiedeva di perdonarlo. Il giorno dopo però, decisa a troncare il rapporto, si era allontanata definitivamente da casa. Il P aveva cercato di parlarle ma non aveva mai risposto al telefono; non era riuscita a recuperare i suoi effetti personali presso l'abitazione coniugale, poiché, recandosi a prenderli, non aveva trovato più niente. Rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, la teste ha precisato che lei non era andata al battesimo; in quell'occasione il P aveva ospitato i suoi parenti presso l'abitazione di R >, dove abitavano prima di trasferirsi a V. Come si vedrà in seguito, la circostanza è stata diversamente riferita dal P e da sua sorella, senza che sia stata accertata la esatta ricostruzione dei fatti.
La P ha dichiarato che le aggressioni erano avvenute sempre in

assenza di testimoni, anche se chiunque avrebbe potuto sentire le urla del marito anche dalla strada. Solo i suoi genitori erano a conoscenza dei fatti, ed erano stati spettatori nelle occasioni in cui lui la lasciava fuori casa e loro erano costretti ad andati a prenderla. In qualche occasione avevano anche

parlato con il F e lui, come al solito, piangendo, aveva chiesto scusa, promettendo di cambiare.
Rispondendo alle domande di questo giudice, la F ha precisato che
il marito le impediva di frequentare chiunque e si lamentava anche delle visite che lei faceva ai suoi genitori. Inoltre, non poteva intrattenere contatti telefonici; le poche volte che aveva parlato con qualcuno -come nell'episodio che aveva riferito- cercava di tacerlo al marito per evitare le sue aggressioni; lui però veniva a saperlo lo stesso perché riusciva ad avere i tabulati. La circostanza è stata negata dall'imputato anche se non è stato possibile accertare se effettivamente lo stesso riuscisse a ottenere i tabulati. In ogni caso, il semplice controllo del telefono della moglie gli avrebbe consentito di verificare i suoi contatti.
Quanto all'abuso di alcol, la teste ha negato di avere una dipendenza, affermando che beveva, anche esagerando, quando uscivano, così come faceva lui.
Le dichiarazioni di P P benché sofferte e a volte confuse, hanno evidenziato una situazione familiare alquanto allarmante e tale da fare ritenere fondate le contestazioni che oggi vengono mosse a Pi P Alcuni degli episodi riferiti sono documentati da certificazioni mediche che riscontrano le lesioni subite dalla persona offesa. Si vedrà più avanti che le sue dichiarazioni hanno trovato conferma nelle ulteriori prove orali assunte e si darà conto di alcune circostanze rimaste in parte irrisolte, senza però costituire ostacolo all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P P », nel corso del suo esame, ha inteso fornire una diversa ricostruzione dei fatti, assolutamente antitetica rispetto a quella della P
Lo stesso ha, intanto, riferito che, dopo la separazione da P , era ritornato a vivere con la ex compagna, con la quale

aveva dei figli. Ha chiarito che la società presso la quale lavoravano sia lui che la moglie era di proprietà della sua convivente L C per il 60% e di sua sorella P F
per il 40%. Ha negato di essere mai stato in possesso di tabulati telefonici del telefono della moglie.
Riferendo sull'episodio originato da una telefonata a tale C •, ha dichiarato che in passato P aveva avuto con lui problemi di droga, tanto che aveva rischiato di essere arrestata (la circostanza è rimasta a livello di pura asserzione); il fatto gli era stato raccontato dalla stessa persona offesa prima del matrimonio. Per tale ragione le aveva consigliato di rompere con il passato, per evitare nuove cattive esperienze; peraltro, ha precisato il P !, poiché frequentava contesti pubblici, anche cattolici, e si recavano spesso a Roma per importanti riunioni, le aveva rappresentato importanza di allontanarsi da certi ambienti. La moglie gli aveva assicurato che intendeva allontanarsi da tali contesti e, quindi, lui cercava di fare di tutto per aiutarla. L'episodio riferito a tale C M , ha precisato, si inseriva in tale contesto.
Ripercorrendo la vicenda, il P ha riferito che aveva conosciuto la F quando avevano deciso di assumere una persona che avesse
conoscenza di lingue estere, poiché la società dove lavorava avevano molti rapporti internazionali. A quel tempo conviveva con L C , socio di maggioranza e amministratore della società; Era stata individuata, per il rapporti con l'estero, la P che era stata assunta presso la società nel settembre 2010. Era un periodo di crisi con la sua compagna e, complice il fatto che andavano spesso fuori per lavoro, si era avvicinato alla P innamorandosi follemente di lei. Dopo un periodo di convivenza si erano sposati. Tuttavia, già da quando avevano iniziato a convivere, si era accorto che la F aveva una forte dipendenza dall'alcol. Ha affermato che la persona offesa ha

mentito quando ha detto che anche lui beveva; infatti, benché sia un collezionista di vini, è astemio e se beve anche un goccio si ubriaca. La circostanza, ha precisato il P , poteva essere testimoniata da "milioni" di persone. Ha poi riferito alcuni comportamenti abnormi della moglie, a conferma, a suo dire, della sua dipendenza dall'alcol.
Non si può non rilevare, sul punto, che i testi dallo stesso indicati, assunti all'udienza del 28.10.2016, non hanno confermato le sue dichiarazioni e, in particolare, nessuno ha riferito di aver visto la persona offesa "nuda" all'interno di un bar o correre per la strada in tali condizioni, né che la stessa fosse stata trascinata via da una importante riunione a Roma su invito dei convenuti, né che avesse causato "danni incredibili" all'interno di un'agenzia immobiliare. In sostanza, elementi di assoluta importanza ai fini della prova della inattendibilità della P -tanto che il giudice aveva ammesso i testi ai sensi dell'art. 507 c.p.p.- se pure riferiti dall'imputato, non hanno trovato alcuna conferma nel processo, poiché i testi e i documenti dallo stesso prodotti nulla hanno provato a riguardo.
Continuando il suo racconto, il P ha riferito di avere parlato del problema di P con la sua mamma e di avere scambiato con lei "milioni" di s.m.s. nei quali parlavano del problema, poiché nel giro di tre mesi la compagna prima e moglie poi, aveva avuto assunto preoccupanti comportamenti.
Sul punto, si osserva che i limitati contatti risultanti dai tabulati acquisiti, compatibili con normali rapporti tra affini (peraltro in orari diurni o di prima serata) nulla dicono in ordine al "grave" disturbo della P
La P i, ha proseguito l'imputato, si ubriacava assiduamente e aveva deciso di non volere più andare a lavorare presso la dove era stata assunta; da allora, spesso doveva correre a casa, poiché dalle telefonate che gli faceva, capiva che era

ubriaca e ciò avveniva giornalmente. La stessa aveva percepito lo stipendio fino a quando si erano incrinati i rapporti con la sua compagna ed era stata licenziata. La poi moglie, comunque, aveva una vita dispendiosa perché era stata abituata a spendere molto denaro per acquistare tante cose inutili e frequentava giornalmente il Golf Club dove avevano festeggiato il loro matrimonio.
Si osserva che, da quanto dichiarato dall'imputato, emerga che la P, nonostante tutti i giorni si ubriacasse, per sua stessa ammissione riusciva a condurre una vita normale, dedicandosi agli acquisti e frequentando locali esclusivi. La circostanza appare in contrasto con quanto dallo stesso riferito, soprattutto quando ha affermato che anche durante il giorno era costretto a correre a casa per soccorrerla.
Ricostruendo gli episodi raccontati dalla F, il P ha affermato che la moglie sapeva che lui si era recato in Sardegna (circa un mese dopo il matrimonio) per vedere i suoi figli e che con loro era presente la madre; tra l'altro, lei stessa lo aveva accompagnato all'aeroporto (circostanza negata dalla F). Era rimasto in Sardegna, presso l'ex compagna, circa due settimane e al suo ritorno P era andata a prenderlo all'aeroporto. La moglie era un po' nervosa perché lui era stato con la sua vecchia famiglia ma i rapporti erano stati tranquillissimi. Quanto all'episodio di ottobre, l'imputato ha dichiarato che spesso andavano a cena in un ristorante gestito da un siciliano unitamente ai componenti della squadra di calcio che gestiva
e accadeva spesso che la moglie bevesse smodatamente, dando fastidio agli altri avventori (baciava sulla testa persone sconosciute) e il gestore lo invitava a portarla via. Nell'occasione riferita dalla persona offesa, l'aveva trascinata via dal ristorante e, lungo la via del ritorno, la donna apriva ripetutamente la portiera -come aveva fatto altre volte-

minacciando di buttarsi dall'auto (l'imputato, che pure ha dichiarato di essere risoluto ad aiutare la moglie, non ha pensato di chiudere le portiere con la sicura); si era fermato, in attesa che si calmasse; la P _ aveva però lanciato sassi contro l'auto, colpendo anche lui; a quel punto aveva chiamato i Carabinieri i quali, intervenendo, avevano cercato di calmarla, senza riuscirci; anzi, era diventata aggressiva contro di loro (non è stato accertato da chi l'imputato abbia saputo questi particolari, visto che non era presente all'arrivo dei carabinieri); quindi si era allontanata. Nella notte aveva ricevuto un messaggio dal fratello di lei il quale gli aveva assicurato che la moglie era con lui e la situazione era tranquilla. La mattina dopo P lo aveva chiamato chiedendogli di andarla a prendere al Motel di dove doveva pagare il conto. Pagando il conto si era reso conto che la camera non era intestata alla moglie ma a un uomo ma lei non gli diede spiegazioni sul punto. In seguito gli aveva spiegato che era un amico che le aveva tenuto compagnia; la cosa non gli aveva fatto piacere, tanto che lo aveva riferito alla madre di F che gli aveva assicurato che le avrebbe parlato. L'imputato ha aggiunto che aveva con la suocera "un rapporto eccezionale".

Il 28 ottobre P era completamente ubriaca e aveva distrutto i mobili dell'appartamento gridando che si sarebbe ammazzata. Si era chiusa in camera continuando a urlare; preoccupato, aveva sfondato la porta e con fatica era riuscito a calmarla e si era addormentata. Nulla ha riferito l'imputato con riguardo alle lesioni certificate dal referto medico, né sulle percosse raccontate dalla moglie.

Il sei novembre era il giorno del battesimo della figlia e del compleanno di sua sorella. Era stato fuori tutto il giorno per le molte incombenze e si era recato anche all'aeroporto per prendere la madre e la sorella. Dopo la cerimonia avevano

fatto un piccolo rinfresco ed erano andati a cena con tutta la famiglia (tranne la moglie). Erano circa 120 invitati e avevano finito oltre mezzanotte. Erano tornati a e le congiunte avevano dormito

a casa sua. Al mattino la madre e la sorella aveva fatto un giro con P e si erano poi fermate a casa loro fino al tardo pomeriggio, quando le aveva accompagnate all'aeroporto. Tutto falso, ha affermato P , era il racconto della moglie. Ha però confermato che P , subito dopo aveva deciso di andare via da casa e si erano separati.
Il P f, rispondendo alle domande del pubblico ministero circa la compatibilità tra le sue convinzioni di fede che gli imponevano un certo comportamento e la circostanza di avere abbandonato la compagna nelle imminenze del parto, ha dichiarato che la passione lo aveva accecato.
Con riguardo alle circostanze in cui i genitori della F si erano dovuti
recare al prendere la figlia che, a dire della stessa, era stata buttata fuori casa, l'imputato ha riferito che, quando lei si ubriacava, non capiva più niente e spesso si allontanava dall'abitazione e lui non sapeva dove fosse andata; per tale ragione si rivolgeva ai genitori per essere aiutato a ritrovarla. Tuttavia, sul punto, come si è detto, le risultanze dei tabulati telefonici nulla dicono a riguardo e le sue dichiarazioni sono state smentite dai genitori della F i.
Quanto all'affermazione dell'imputato secondo il quale la P _ sapeva che si era recato in Sardegna presso la ex compagna e che il loro rapporto era tranquillo, tanto che la moglie lo aveva accompagnato e poi ripreso all'aeroporto, la circostanza contrasta con il racconto della persona offesa, confermato da quanto hanno riferito i suoi genitori, come si dirà in seguito.
L'imputato, ancora, non ha saputo spiegare le modalità con le quali la P il 28 ottobre si era perforata il timpano, atteso che lo stesso non ha parlato neppure di violenze reciproche, ma solo di una alterazione della donna dovuta all'alcol e al fatto che, poiché lei si era chiusa in camera e continuava ad urlare, era

stato costretto a spaccare la porta per ricondurla alla ragione. Ha parlato genericamente del fatto che, quando era ubriaca P era spesso caduta; ma di caduta non ha parlato nello specifico episodio. L'imputato ha ricordato che la moglie lamentava un dolore all'orecchio, tanto che le aveva insistentemente detto di farsi visitare ma lei aveva preferito farsi visitare da un amico di suo padre.
Non ha neppure saputo indicare l'eventuale comportamento tenuto quando vedeva la moglie con i lividi certificati dal Pronto Soccorso, limitandosi a dire che le stava vicino e che, chiunque avrebbe potuto testimoniare che.

durante i molti viaggi fatti insieme, con soggiorno in molti alberghi, mai aveva assunto comportamenti violenti contro di lei. Inoltre, spesso la moglie usciva di casa nel pomeriggio e ritornava di notte senza dirgli dove andava.
Richiesto di riferire quando aveva avuto contezza della dipendenza dall'alcol della F , il P , se pure in un primo tempo aveva parlato di episodi accaduti prima del matrimonio, ha riferito che inizialmente la compagna, se pure beveva, non aveva dato segni di dipendenza.
In sostanza, la versione dei fatti fornita dall'imputato è risultata irragionevole, contraddittoria e lacunosa; inoltre, è stata smentita dalle risultanze processuali. Sui singoli episodi riferiti dalla persona offesa, nulla ha precisato, limitandosi a generiche affermazioni sulla sua volontà di "recuperare" la moglie, salvo raccontare condotte abnormi smentite dall'istruttoria, come si dirà di seguito.
Il teste M' ha dichiarato che nell'anno 2010 gestiva un ristorante a >. Il F si recava spesso nel suo locale con la P e con la squadra di calcio di cui l'imputato era presidente. Il teste ha precisato che l'imputato beveva solo coca cola mentre la compagna amava bere vino. In un paio di occasioni aveva

esagerato, andando in escandescenza e mostrando troppa confidenza con avventori che non conosceva. Non aveva però mai alzato le mani contro il P , né aveva assunto altri comportamenti aggressivi.
Su specifiche domande del giudice il in un primo tempo ha
affermato di non conoscere i rapporti tra P e P i, poiché lui "fa il gestore del bar"; su sollecitazione, ha dichiarato che gli era stato detto che era la sua compagna; non aveva mai saputo che era la moglie. Precisando le circostanze delle cene, ha riferito che, su circa 30/35 volte nelle quali la coppia era andata a cena nel suo locale, solo in un paio di occasioni la signora era ubriaca e aveva invitato il P a portarla via perché disturbava i clienti. Richiesto di riferire quali erano le manifestazioni di disturbo, si è limitato a dire che parlava con loro come se li conoscesse e fosse in confidenza. Su insistenza di riferire una singola condotta scorretta ha ricordato che una volta si era messa a urlare perché voleva ordinare un'altra bottiglia e il P glielo aveva impedito. In ogni caso, non aveva mai baciato i clienti. Quanto al bere, pur confermando che non aveva mai visto il Pi bere vino, ha ammesso che, quando festeggiava con la squadra, brindava insieme agli altri.
E' evidente che il M nulla ha riferito sulle condotte che il P ha attribuito alla moglie e, in particolare, la circostanza che la stessa baciasse i cliente e che una volta si era spogliata nuda e si era messa a correre per la strada.
Ma, la testimonianza più significativa è stata resa dal teste G , pure indicato dall'imputato tra le persone che avrebbero dovuto confermare le sue dichiarazioni.
Il teste ha riferito di essere stato collega di lavoro e socio del P già prima dell'anno 2010; in quell'anno anche la P
era andata a

lavorare presso la società e vi era rimasta fino al 2011. Intrattenevano un rapporto di amicizia e si frequentavano. L'imputato era presidente d una squadra di calcio della quale lui era vice presidente; spesso facevano cene di lavoro o con i giocatori ed erano andati insieme anche a Roma. Frequentavano il ristorante di e anche la P partecipava alle cene. P non era un amante del vino, mentre lui lo apprezzava molto; a volte l'amico lo costringeva a mangiare dolci e lui lo convinceva a bere vino. Ha precisato che l'imputato non era astemio, ma beveva poco, assaggiava per fare compagnia o brindava con la squadra. In genere beveva acqua (e non coca cola). La P durante le feste o a cena beveva, mentre,
durante pranzi normali o di lavoro no. L'amica comunque mostrava di apprezzare il vino. Qualche volta, nel corso di una festa aveva esagerato un poco. In tali circostanze non aveva mai assunto comportamenti aggressivi, mostrava un entusiasmo esagerato e P interveniva per calmarla; occasionalmente erano usciti insieme dal locale per aiutarla a calmarsi. Raramente aveva dato troppa confidenza alle persone e faceva qualche discorso un po' "osé". In definitiva, quando esagerava con il vino, si prendeva qualche libertà perché era tra persone che conosceva. A quel punto anche lui le diceva di smettere di bere.
In sostanza, il teste, amico e assiduo frequentatore della coppia, ha riferito che la F non sempre, durante i pranzi o le cene, beveva vino;
durante le feste, invece, le capitava di esagerare un po', alzava la voce ed era euforica. Nulla di quanto ha riferito il P circa la necessità di portarla via a forza per evitare cose molto spiacevoli.
Si può affermare che, né l'imputato, né i testi dallo stesso indicati, hanno fornito versioni dei fatti in contrasto con quanto

ha riferito la persona offesa, né è emerso in alcun modo una dipendenza della P , tale da renderla aggressiva, incontrollabile o talmente fuori di testa da assumere condotte quali spogliarsi per la strada, distruggere i mobili dell'agenzia o dell'abitazione o essere così alterata da dovere essere portata via con la forza.
Le dichiarazioni della persona offesa, viceversa, se pure a volte confuse, sono apparse sufficientemente precise, senza contare che sono state riscontrate dalle certificazioni mediche in atti e dalle dichiarazioni dei testi assunti. La stessa, peraltro, non ha nascosto che in alcune occasioni si era ubriacata e aveva assunto condotte esagerate; tuttavia, nulla è emerso di quanto riferito dall'imputato, neppure sulla asserita abitudine della donna di ubriacarsi a tutte le ore del giorno. La P , peraltro, ha riferito la strana storia della notte passata in un motel in compagnia di un amico che l'aveva sostenuta dopo una furiosa lite con il marito. La teste ha però candidamente ammesso che la mattina dopo aveva chiamato il marito, chiedendogli di andare all'albergo dove aveva passato la notte, ben sapendo che lo stesso sarebbe venuto a conoscenza della circostanza.
Ma, le dichiarazioni della persona offesa, se pure non necessitano di riscontri, sono state confermate da quanto dichiarato da altri testi assunti.
La madre C E , deponendo davanti ad altro giudice, ha riferito di non avere mai assistito direttamente ad episodi di violenza del P contro la figlia. Non era stata favorevole a un matrimonio organizzato con tanta fretta e con un uomo che aveva un'altra donna ed era in attesa di un figlio da lei. Tuttavia, non poteva opporsi e aveva accettato di conoscere il P « Suo malgrado, per amore della figlia aveva organizzato la festa del matrimonio presso il Golf Club dove erano soci ma non aveva ricevuto neppure un "grazie" per lo sforzo compiuto. I

rapporti con il P non erano mai stati buoni, poiché lui si mostrava arrogante e assumeva comportamenti strani che avevano fatto insorgere in lei preoccupazioni per la serenità della figlia. Un giorno P le aveva comunicato che sarebbe andata a con il marito per partecipare a una festa con personalità importati. L'aveva sentita in serata e appariva contenta: erano in una bella villa e c'era una bella atmosfera. Alle dieci e mezza il F aveva chiamato dicendole che aveva dovuto portare via la figlia dalla festa perché era ubriaca; si trovava a Firenze ma lei era sparita. Aveva pensato di partire per Firenze ma poco dopo la figlia aveva telefonato dicendole che era tutto a posto; non mostrava alcuna traccia di alterazione. Invitava l'imputato ad accompagnare la figlia la figlia a casa loro *e,* quando erano arrivati, il P > si era scusato per quanto accaduto, dicendole che a volte viene preso da ire furibonde che duravano pochi minuti. Gli aveva detto che, se aveva quei problemi doveva risolverli in altro modo e non sfogarsi con la moglie, ma non aveva ottenuto assicurazioni. La situazione aveva reso difficile la sua vita e quella del marito, poiché temevano che succedesse qualcosa a P .A volte le aveva visto dei lividi sulle braccia e alla schiena ma non era stata in grado di capire bene la situazione, poiché P non parlava. Né lei, né il marito avevano cercato di convincere la figlia ad allontanarsi dal P, poiché P teneva alla sua libertà. Non era stato neppure possibile parlare con il P , poiché i rapporti tra loro erano difficili. In una occasione erano dovuti correre presso l'abitazione perché la figlia aveva telefonato piangendo e chiedendo loro di andare a prenderla perché il marito l'aveva buttata fuori casa; avevano impiegato molto tempo ad arrivare perché avevano sbagliato strada essendo notte e non conoscendo i luoghi. L'avevano trovata sotto la copertura dello stabile, sola, senza telefono, con un occhio nero. Un'altra volta, non ha saputo

precisare quando, F i lamentava un forte dolore all'orecchio; il padre l'aveva portata in ospedale dove le avevano diagnosticato la rottura del timpano. In occasione di eventi gravi, avevano tentato di convincerla a lasciarlo, minacciandola di non volerla più vedere ma lei insisteva che era innamorata. Spesso, quando il marito era al lavoro, la figlia andava con loro al Golf Club e passavano qualche ora insieme. Un giorno, F era appena andata via per tornare a casa, quando riceveva un messaggio dal F che le diceva "tanto io lo so che lei viene a prendere sua figlia per portarla dai suoi amanti". Aveva ricevuto altri messaggi simili ma dopo la prima volta non aveva mai risposto.

P i G , padre della persona offesa, confermando quanto riferito dalla moglie, ha dichiarato di avere visto più volte lesioni sul corpo della figlia e una volta l'aveva portata in ospedale perché, benché lui fosse medico, voleva che la sua situazione venisse confermata da un pubblico ufficiale. Ha poi aggiunto che tra agosto e novembre la situazione era diventata sempre più grave.

L'appuntato L A , sentito da altro giudice, ha riferito che il 21 ottobre 2011 alle 22.40, il P si era recato in caserma chiedendo aiuto perché era stato picchiato dalla moglie ed era preoccupato perché la stessa si era allontanata e non sapeva dove fosse andata. Era riuscito a contattarla per telefono e la donna aveva risposto che aveva trovato un passaggio e stava andando a V con un amico. Non aveva svolto altre indagini e non era a conoscenza di altri episodi o denunce. Nelle dichiarazioni rese davanti a questo giudice il L, su specifica domanda, ha riferito che il F aveva lievi graffi e gli occhiali rotti. Ha aggiunto che la signora al telefono era un po' alticcia; gli veniva fatto notare che la circostanza non era stata riferita nella precedente dichiarazione e il teste ha precisato che era stato il P a dirgli che aveva bevuto. Il teste

non ha parlato di un intervento in strada del quale hanno parlato sia l'imputato che la persona offesa; si deve, quindi, dedurre che si sia trattato di un'altra circostanza.
La teste P F sorella dell'imputato, assunta da altro giudice,
ha riferito che il giorno del battesimo, a conclusione della festa, erano rimasti a dormire presso l'abitazione del fratello a; non aveva assistito a
discussione tra i coniugi; la mattina dopo lei e la madre erano ripartite. La teste non ha fatto alcun riferimento a quanto riferito dall'imputato in ordine alla mattinata trascorsa dalle sue congiunte con la F . Nulla sapeva dei rapporti tra i coniugi anche se era a conoscenza, perché riferitole dal fratello e dalla persona offesa, del fatto che la cognata beveva un "pochino troppo". Assunta come teste davanti a questo giudice ha confermato di non avere mai visto la cognata ubriaca anche se, ha precisato, si erano viste poche volte, tre o quattro, a Roma. Durante i pranzi la P _ beveva parecchio ma non l'aveva mai vista ubriaca. Ha riferito che suo fratello non beve e che è "quasi astemio". Nulla sapeva della vita matrimoniale dei congiunti, né di quanto fosse durata la relazione, precisando che non era neppure andata al matrimonio.
Durante la deposizione la teste, contrariamente a quanto aveva riferito la prima volta, ha dichiarato che la mattina dopo era andata in giro con la cognata e, rettificando quanto dichiarato in precedenza, ha affermato di avere preso l'aereo nel pomeriggio; ulteriormente precisando, ha dichiarato
che aveva dormito presso il fratello un'altra notte e la mattina dopo era partita.
Valutando le prove testimoniali raccolte, osserva questo giudice che le sole
dichiarazioni

della P
che non hanno trovato una puntuale conferma

sono quelle relative al fatto che il marito era solito bere con lei e alla lite che sarebbe avvenuta la notte del battesimo della figlia del P
Con riguardo al primo elemento, si osserva che l'imputato non era astemio dato che in qualche occasione, sia pure dietro insistenza dell'amico G aveva bevuto vino ed era solito anche brindare alle feste della squadra di calcio. Non è dato sapere se, in qualche circostanza, avesse bevuto unitamente alla moglie e si fosse ubriacato; si deve tener conto del fatto che una persona non abituata a bere si altera molto più facilmente di chi è abituato. In ogni caso, i fatti riferiti dalla P il più delle volte non sono stati generati dallo stato di ubriachezza dell'imputato, bensì dalla gelosia, da immotivati scatti d'ira e, forse, da un progressivo disinteresse del P il quale molto presto aveva riallacciato i rapporti con la sua ex compagna, madre dei suoi figli.
Con riguardo al secondo episodio, giova rilevare che P F certamente per un difettoso ricordo, ha riferito diverse versioni dei fatti e ha addirittura affermato di essere rimasta due notti presso l'abitazione del fratello, circostanza che neppure l'imputato ha ricordato. In ogni caso, è pure possibile che la lite riferita dalla P sia avvenuta un altro giorno e che la stessa non ricordasse perfettamente quanto accaduto la sera della festa del battesimo. E' comunque certo che, giorni dopo la persona offesa aveva deciso di separarsi dal marito.
Così riassunti i fatti, si deve affermare che P P è apparsa teste credibile e le sue dichiarazioni sono coerenti e di per sé idonee a costituire prova delle condotte contestate all'imputato: Le dichiarazioni, poi, sono state confermate da C E e P G i quali hanno vissuto direttamente i risvolti di gravi episodi, avendo

visto le lesioni riportate dalla figlia ed avendo dovuto recarsi presso l'abitazione della stessa quando il P l'aveva buttata fuori casa.
Le dichiarazioni del F , viceversa, oltre a risultate a tratti inverosimili, sono state in massima parte smentite dall'istruttoria svolta, come si è illustrato prima.
I. fatti, così come emersi, integrano il reato di maltrattamenti in danno della moglie, così come contestato. Le condotte illecite si sono svolte in modo continuativo nel corso dei sei mesi di convivenza dopo il matrimonio.
Con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia, giova premettere che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha, affermato che le condotte che costituiscono maltrattamenti nel senso indicato dalla norma sono di svariato genere, "per *lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo*" (vedi Cass. n. 4636 del 27.4.1995, Cass. Sez. 6 n. 8396 del 12.9.1996).
Le condotte di maltrattamento debbono, poi, esser caratterizzate da abitualità o reiterazione nel tempo; sul punto, va osservato che - come prosegue la sentenza della Suprema Corte Cass. Sez. 6 n. 4636 del 27.4.1995, sopra citata - tale requisito "si *perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità.* Inoltre, *"Per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto. L'elemento unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste*

nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte" (pacifico fin da Cass. n. 468 del 20.1.1992).
Il. dolo del reato di maltrattamenti è generico e consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, in modo da lederne complessivamente la personalità e si manifesta nella volontà dell'agente di avvilire e sopraffare la vittima e tale direzione della volontà consente di valutare unitariamente i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale della vittima, anche in presenza di periodi di stasi.
Dalla deposizione di P P come si è visto, risultano continue e sempre più gravi condotte dell'imputo definibili come maltrattamenti nel

senso indicato dalla giurisprudenza richiamata, condotte che si sono protratte per tutta la durata della convivenza matrimoniale e che hanno causato nella persona offesa uno stato di grande sofferenza.
La valutazione complessiva e unitaria delle condotte tenute dall'imputato evidenziano l'abitualità nel tempo secondo la definizione accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e la reiterazione delle stesse ha reso insostenibile e penosa la quotidianità familiare. Si pensi alla ossessiva gelosia, al controllo dei suoi rapporti telefonici, alla ingiurie e alle percosse e, complessivamente, alla poca considerazione nei confronti della moglie.
Sul piano soggettivo, la serialità e ripetitività delle condotte tenute nel tempo, caratterizzate da un evidente e

preoccupante crescendo di aggressività e di disprezzo, consente di collegarle in un unico contesto e di ritenere provato il dolo generico del reato, attesa l'evidente coscienza e volontà di reiterarle.
In sostanza, le violenze e le umiliazioni alle quali la persona offesa ha dovuto sottostare dimostrano la volontà e la consapevolezza di avvilire e sopraffare la moglie, anche solo per disprezzo e disinteresse.
Sussistono anche i reati di lesioni contestati al capo B), come è risultato con chiarezza dal racconto della persona offesa e dei testi assunti, oltre che dalle certificazioni mediche in atti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la natura e il tempo del commesso reato dei precedenti penali consente di non applicare la recidiva.
I. reati possono essere ritenuti commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.
II. lungo tempo trascorso dai fatti consente la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La valutazione delle condotte secondo i canoni previsti dall'art. 133 c.p. e il periodo limitato preso in considerazione consentono di ritenere equa la pena di anni uno di reclusione, ridotta a mesi otto per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, aumentata a mesi dieci per la continuazione.
Può essere ordinata la sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento delle somme che saranno liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovendosi ritenere che tale adempimento costituisca elemento che faccia prevedere che l'imputato non commetterà altri reati.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere condannato a risarcire alla parte civile costituita PP i danni derivanti dal reato che, non dovendosi valutare
postumi permanenti, possono essere quantificati, a titolo di danno da lesioni e di danno morale, in complessivi euro 10.000,00.
Il P deve essere condannato anche al pagamento delle spese processuali sopportate dalla parte civile; avuto riguardo alla complessità del processo, a l' istruttoria svolta e al numero delle udienze, possono essere liquidate in euro 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli arti. 533, 535 c.p.p., 99 c.p.,

dichiara

P F > colpevole dei reati contestati e, ritenuta e non applicata la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione, lo

condanna

alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 163 e 165 c.p., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento delle somme che saranno di seguito indicate, da effettuarsi entro il termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.
Visto l'art. 538 e seguenti c.p.p., condanna l'imputato a risarcire alla parte civile F F il danno derivante dal reato che si liquida
in complessivi euro 10.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali che sì liquidano in euro 3.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Pavia, 30 novembre 2018

Il giudice
Rosaria D'Addea

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Andrea

Depositato in cancelleria
il 22/7/19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Andrea

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1683/2014 R.G.Trib.
N. Memoriale
Il Giudice nionocratico di Pavia
Luigi RIGANTI
SENTENZA N. 2111/2018

N. 1240/2012 Notizie di Reato
all'udienza pubblica del 4 dicembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M L O ; nato a (Repubblica Domenicana) il 71978, elettivamente domiciliato in i, via

-Libero assente già presente-
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. S del Foro di . presente.

IMPUTATO

A. ant. 81 cpv, 572 comma 1° c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso ed in tempi diversi, infliggendo alla propria moglie A P ed al proprio figlio minore M 1 K I (nato a (1) il /2003) continue sofferenze fisiche e psichiche nonché umiliazioni, percuotendo in più occasioni A P , anche in presenza del predetto minore e cagionando altresì alla medesima la lesione personale meglio descritta al capo che segue ed in particolare:
ingiuriando e minacciando A F dicendole:
“A me del bambino non me ne importa niente. Me ne faccio un altro",
“Appena capita l’occasione me lo porto a Santo Domingo e tu il bambino non lo vedi più”,
in data 30/12/2011 - “Adesso te la faccio pagare sci solo una puttana, troia di merda";
in data 13/01/2012 - “Quello che dici tu non conta un cazzo, su mio figlio comando io, tu sei solo una puttana. Ora io entro, spacco tutto c me lo porto via”;
minacciando altresì la predetta di farle spendere i soldi in avvocati e che le avrebbe fatto vivere una vita piena di tormenti;
in data 13/01/2012 - inveendo nei confronti di M I ; 1 ' , strattonandolo e tenendolo con forza contro il muro c cessando tale condotta perchè informato dell’imminente arrivo in loco delle forze dell'ordine, così spaventando il minore tanto da farlo urinare nei propri indumenti;
li sottoponeva a continui maltrattamenti.
Fatti commessi a ( ) dall’anno 1999 all'anno 2012.

B. arti. 582, 585 comma l[3] in relazione all'art. 577 comma 2° c.p. perché, afferrando per il petto
A P e sbattendola contro il muro le cagionava una lesione personale consistita in “cervicalgia evocabile” da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni S, come risulta dalla cartella clinica n. 2012001107 del 13/01/2012 emessa dal pronto secesso dell’ospedale dì
Con l’aggravante del l’aver commesso il fatto nei confronti del coniuge.
Fatto commesso a ,(l) in data 13/01/2012.

C. art. 3 della legge n. 54/2006, in relazione agli arti. 12 sexies della legge n. 898/1970 e 570 c.p. perché, si sottraeva all'obbligo di corresponsione di una parte considerevole dell’assegno mensile di mantenimento (versando € 50,00 mensili in luogo di € 200,00 mensili - da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT) spettante al figlio di età minore M K L ; (nato a
(’) il /20013) come stabilito dal Tribunale di Pavia con decreto di omologa dei patti di separazione consensuale del 03/02/2009 relativo alla causa civile 11<G.
1 atto commesso a ( ) dal mese di aprile 2012 e tutt’ora permanente.

Dj arti. 81 co. 1 c 570 co. 2[C] n. 2) c.p. perché, violando con una sola omissione diverse disposizioni di legge, con la medesima condotta descritta al capo che precede, faceva mancare i mezzi di sussistenza al discendente di età minore M Ki L (nato a (I) il /20013).

L’atto commesso a ( ) dal mese di aprile 2012 e tutt’ora permanente.

Con l’intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Villa

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: "Ritenuta la continuità tra i reati, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), considerate non concedibili le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.”

Il difensore dell’ imputato: “In principalità chiede l'assoluzione del proprio assistito ai sensi dell'art. 530 c.p.p. con formula più ampia: in subordino, condanna al minimo della pena e concessione dei benefici di legge.”

Con decreto dell'1/7/2014 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia disponeva il giudizio di O L M davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per sentirlo rispondere dei reati contestatigli di maltrattamenti, lesioni aggravate e violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno di P A e K L M;

Si apriva il dibattimento con l'imputato dapprima libero assente e in seguito libero presente e, dopo l'indicazione dei fatti da provare, venivano acquisiti i documenti prodotti, sentiti i testi del Pubblico Ministero ammessi, esaminato l'imputato ed ascoltati due ulteriori testi richiesti dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

Al termine dell'istruzione, il Pubblico Ministero e la difesa dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni enunciate in epigrafe.

È stata provata la penale responsabilità di O: ' L M; in ordine ai delitti ascrittigli di maltrattamenti compiuti tra il 2003 e il 2012 in danno di P A e K L M , lesioni aggravate in danno di Pi A e violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno K L M

La prova emerge dalle dichiarazioni di P A, A I , P M , D
S i, 1 L : F *A* e dalla documentazione inserita nel fascicolo dibattimentale.

P A ha raccontato di essersi fidanzata con O L M nell'anno 2000. I due si sposarono nel 2013 mentre era in arrivo il figlio K L ;M

Nel corso del fidanzamento la donna aveva assistito ad alcuni episodi di violenza del fidanzato diretti contro la propria madre e la propria sorella ma li aveva attribuiti al nervosismo del momento e li aveva sottovalutati.

Invece il rapporto matrimoniale fu difficile sin dall'inizio.

Il marito da subito aveva preso l'abitudine di sfogare ogni frustrazione e insoddisfazione sulla moglie: diventava violento e la picchiava sia nel caso in cui avesse dovuto subire qualche delusione sul lavoro sia nel caso in cui la Juventus avesse perso la partita.

Egli schiaffeggiava la moglie, la buttava per terra, la colpiva principalmente sulla schiena e sul sedere in modo che non apparisse alcun segno.

In un'occasione però, preso dalla furia, le gettò addosso un bicchiere con l'intenzione di colpirla sul volto. La colpì invece sulla gamba cagionandole un taglio.

Era solito poi insulare la moglie dandole della prostituta e della puttana e, una volta in cui F A reagì insultandolo, la colpì a lungo lasciandola a terra senza fiato. Il fatto avvenne davanti al bambino, che allora aveva tre anni.

Anche il piccolo, nonostante l'età, cercò d'intervenire in difesa della madre ma il padre lo sbattè sul divano e lo fece cadere a terra.

Di episodi consimili ce ne furono molti e le persecuzioni continuarono anche quando la coppia si separò e P si trasferì a con il convivente A I e il bambino.
Un giorno, precisamente il 13/1/2012, era stato organizzato un incontro tra O; Li M e il figlio presso l'abitazione dei genitori di P A ai , così come stabilito in sede di separazione.

Avvenne che in quel frangente il bambino si sentisse male e la madre avvisò il padre di questa situazione ma gli disse anche che poteva ugualmente vederlo. Mentre C L M stava giungendo nella casa dei suoceri per l'incontro, il bambino si mise a piangere dicendo che non voleva vedere il padre.

Appreso ciò, C L M , che era già agitato, s'infuriò ancora di più e iniziò a insultare la donna dicendole che lei non contava un cazzo e insistendo per incontrare il figlio a ogni costo. P A gli chiese di tornare in un altro momento.

Nel corso della discussione, che stava avvenendo in giardino, K. L M uscì sulla soglia di casa e, piangendo, disse al padre: "Non ti voglio vedere, vai via".

L ; M reagì spingendo con violenza la moglie di lato, facendola sbattere con la testa e con la schiena contro l'angolo dell'entrata e lasciandola

stordita per alcuni secondi.

Quando la donna si riprese e rientrò in casa, vide il figlio che stava correndo verso il bagno e il padre che lo rincorreva tentando di afferrarlo.

Quando l'uomo lo prese, cominciò a scuoterlo urlando: "Mi devi dire perché non mi vuoi vedere, mi devi vedere!". In quel momento il bambino, terrorizzato, si fece la pipì addosso.

A 1 chiamò i carabinieri che arrivarono subito ma L M , che lo aveva capito, se n'era già andato.

I testi I L e R *A* , madre e padre della persona offesa, chiamati in giudizio dalla difesa dell'imputato hanno riferito in udienza di avere assistito all'ultimo episodio di violenza descritto dalla persona offesa e accaduto proprio il 13/1/2012 nella casa di R A >.

La descrizione dei fatti è analoga a quella riferita in udienza dalla figlia.

I testi P M e D S , all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei carabinieri di , il 13/1/2012 intervennero sul posto pochi minuti dopo il fatto e
constatarono lo stato di agitazione e di paura in cui si trovava il bambino, che quasi non riusciva a parlare.

Il teste A I i, attuale convivente della persona offesa ha raccontato in udienza alcuni episodi in cui 0; L ; M si era comportato in modo aggressivo e violento nei confronti di P A

La precisione e la sostanziale coincidenza testuale e fattuale delle narrazioni fatte dalla persona offesa e da tutti gli altri testimoni sentiti in relazione all'episodio del 12/1/2012 e in relazione agli altri, pochi, episodi che non sono accaduti alla sola presenza dei due coniugi, in uno con l'ineludibile oggettività dei documenti sanitari prodotti in relazione ai fatti del 13/1/2012, danno piena credibilità al racconto reso dalla persona offesa e costituiscono piena prova in ordine alla sussistenza delle vessazioni, delle molestie, delle ingiurie e delle percosse ricevute tra il 2003 e il 2012 da P i A da parte del marito O L M , anche in presenza del figlio minore, così come descritto nel capo d'imputazione.

Con provvedimento del 3/2/2009, nel corso del procedimento di separazione consensuale tra i coniugi il Tribunale di Pavia statuiva l'obbligo per l'odierno imputato di contribuire al mantenimento del figlio minore K L . M , mediante il versamento della somma mensile di euro 200.

Dalla testimonianza della persona offesa F A emerge che l'imputato, pur lavorando come corriere e gestendo una scuola di ballo, non ha versato più nulla dal mese di aprile 2012.

L'imputato ha confermato in pieno tale circostanza, ritenendo di dover subordinare i concreti versamenti a un accordo tra le parti, che però non arriva mai.

O L M ha un altro figlio nato nell'ambito della sua attuale relazione familiare.

E stato dunque provato che O L M ; volontariamente e ingiustificatamente, ha fatto venir meno la contribuzione al mantenimento del figlio alla quale era giudizialmente obbligato e tale condotta che integra la fattispecie penale contestata e prevista d'affari. 3 1. 54/2006 in relazione affari. 570 comma c.p.

Sulla base degli elementi sopra esposti risulta pertanto pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato O L M in ordine ai delitti ascrittigli di maltrattamenti compiuti tra il 2003 e il 2012 in danno di P A e K L M , lesioni aggravate in danno di P A e violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno K L M .. sussistendone gli estremi oggettivi e l'elemento intenzionale.

I reati sono stati compiuti in esecuzione di un medesimo, evidente disegno criminoso.

A favore dell'imputato militano condizioni di vita individuale che possono giustificare nei suoi confronti il riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ma la gravità delle condotte contestate e accertate impedisce che la pena da irrogare possa attestarsi ai livelli minimi edittali.

Richiamati i criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., l'imputato O L M va
condannato all'equa pena di mesi due e giorni dieci di reclusione (pena base anni due di reclusione in relazione al reato più grave ritenuto come tale il maltrattamenti contestato al capo A) ma con limitazione agli anni intercorrenti tra il 2003 e il 2012, diminuita ad anni uno, mesi quattro di reclusione ex art. 62 bis c.p. e aumentata ad anni uno e mesi otto di mesi di reclusione ex art. 8! cpv. c.p.. in ragione dell'aumento di mesi due di reclusione per la contestazione di cui al capo B) e di mesi due reclusioni per la contestazione di cui al capo C).

Alla pronuncia consegue per legge la condanna di 0 L M al pagamento delle spese processuali.

Il precedente esistente a carico dell'imputato è ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena

Sempre in relazione al reato contestato al capo A) è stata raggiunta la prova che negli anni intercorsi tra il 1999 e il 2002 non erano ancora sorte le dinamiche di maltrattamento che hanno portalo all'odierna condanna per gli anni successivi mentre per quanto attiene al capo D) non vi è stala fornita la

prova che la mancata corresponsione di quanto dovuto da parte di O ■ L M abbia anche latto mancare i mezzi di sussistenza al minore K M

Per tali capi, e con le limitazioni di cui si è detto in relazione al capo A), nei confronti dell'imputato deve quindi essere emessa sentenza di assoluzione per insussistenza de] fatto.

P.Q.M.

visti gli arti, 533 c 535 c.p.p.
dichiara O • L M colpevole del reato ascrittogli al capo A) dall'anno 2003 all'anno 2012 e dei reati ascrittigli ai capi B) c C) e. riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali
visto l'art. 530 c.p.p.
assolve 0 I M dal reato ascrittogli al capo A) dall'anno 1999 all'anno 2002 e dal reato ascrittogli al capo D) perché il fatto non sussiste
Indica come termine per il deposito della motivazione giorni novanta dalla pronuncia

Pavia, 4 dicembre 2018

SENTENZA N. 2141/2018
N. 2775/12 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 996/2015 R.G.Trib.
N. Memoriale

Il Giudice monocratico onorario di Pavia
Dott. ssa Rosaria D'Addea
all'udienza pubblica del 14 dicembre 2018 ha pronuncialo mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D L N » nato a il /] 963, residente a in via
LIBERO GIÀ' PRESENTE- NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli avv. ti F I e T
P .. Foro di i, di fiducia.

IMPUTATO

arti. SI cpv, 572 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, infliggendo alla propria moglie G L M continue sofferenze psichiche ed umiliazioni, consistite nel minacciarla quasi quotidianamente, anche in presenza dei figli minori D L M i e D L G dicendole, tra l'altro: *"Se (occhi il telefono ti tiro un pugno in faccia"* ed altre frasi del medesimo tenore dallo stesso definite *"promesse ",* nonché, come riferito dai suddetti minori, minacciandola innanzi agli stessi con frasi quali: *"Strappo il cuore alla mamma", "L'ammazzo",* oltre ad imprecazioni proferite sempre in presenza dei suddetti minori, sfogando la propria ira sugli oggetti di casa e rompendone alcuni, quali il seggiolone dei bambini, sottoponeva il coniuge c la prole a continui maltrattamenti.

Fatti commessi a dal mese di gennaio 2011 in permanenza.

PC; G M R L i assistita dall'avv. F L , Foro di

Con l'intervento del PM Dott.ssa Cantini

Il PM chiede la condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione.

La difesa di PC: chiede sia dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e lo stesso sia condannato alle pene di giustizia; condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita PC e dei figli minori da quantificarsi in Euro 30.000.00 con provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 10.000.00 o in quella ritenuta più equa dal giudice; condannare infine l'imputato al pagamento delle spese di costituzione e difesa.

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordino minimo della pena relativamente al reato previsto dalle norme prima dell'intervento legislativo del l'ottobre 2012, previa concessione delle attenuanti generiche con la concessione della sospensione condizionale della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 4 dicembre 2014 il GUP presso il Tribunale di Pavia chiamava a giudizio D L M per rispondere del reato indicato in epigrafe in danno della moglie G L M R e dei minori D L M e D L G .

G L i V all'udienza preliminare si costituiva parte civile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori.

All'udienza fissata del 14 luglio 2015 altro giudice rinviava il processo davanti a questo giudice.

All'udienza del 26 febbraio 2016 sono state ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 13 maggio 2016 è stata assunta la testimonianza di 7 F B C e B L
Il 10 febbraio 2017 si é proceduto all'esame della parte civile ed è stata assunta la testimonianza di P G M e F C . Dopo un rinvio dovuto all'assenza dei testi, all'udienza del 4 maggio 2018 l'imputato si è sottoposto all'esame; è stata assunta la teste D L L Per l'assenza degli ulteriori testi, il processo è stato rinviato.
Il 23 novembre 2018 è stata assunta la testimonianza di T. L e M M
Al termine il giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha invitato le parti alla discussione. E' stato disposto un rinvio per repliche.
All'odierna udienza le parti hanno dichiarato di non volere replicare. Il giudice, dopo la Camera di Consiglio, sulle conclusioni indicate nell'intestazione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentono di ricostruire i fatti di cui è processo come verrà di seguito esposto.
In data 6 luglio 2012 G L M R presentava denuncia- querela nei confronti del coniuge separato D L M per il reato sopra indicato.
La G , nel corso del suo esame, ha riferito di avere contratto matrimonio con l'imputato nell'anno 2001 e che dall'unione erano nati i figli M nell'anno 2002 e G nell'anno 2005. Molto presto il marito si era rivelato persona collerica, tanto che spesso tirava pugni contro i mobili e si mostrava aggressivo, sia contro di lei, sia contro i figli, facendoli temere per la propria incolumità. Infatti, urlava, bestemmiava e inveiva contro di loro, costringendola a rifugiarsi in camera con i bambini. Tali condotte erano frequenti, a volte quotidiane; la rabbia scoppiava per motivi futili; inoltre, il marito impediva ai bambini di giocare nel parco davanti all'abitazione, costringendoli a stare in casa. Dovevano uscire sempre insieme e, quando tentava di reagire, la minacciava di

percuoterla. Gli aveva proposto di farsi aiutare da un esperto per superare le difficoltà ma l'imputato si era rifiutato. Negli ultimi tempi prima della denuncia il D L aveva intensificato le parole ingiuriose contro di lei e, rivolgendosi ai bambini, diceva: "vostra madre fa la puttana, sapete cosa vuol dire puttana''. Tutto questo succedeva quando lei osava contraddirlo; esplodeva la sua rabbia e lei e i bambini erano molto spaventati. Per qualsiasi cosa, la colpa era sempre sua; il marito l'accusava di non essere in grado di curare i figli e di essere una cretina, investiva anche i bambini con parole offensive. L'imputato le rivolgeva anche minacce dal contenuto oscuro; spesso le dicevate mie, ricordati, che non sono minacce ma promesse; le minacce puoi anche non attuarle, le promesse non le attuo subito ma ti lascio vivere ancora qualche anno, due, tre, quattro, dieci, cosi tu vivi da cani, non sai quando cazzo ti succede". Controllava i chilometri che percorreva con l'autovettura e, quando riteneva che non fossero giustificati, dava sfogo alla sua ira. Le diceva che non l'avrebbe mai percossa per evitare che potesse dimostrare qualcosa ma, aggiungeva "ti faccio morire". Più volte, rivolto ai bambini, diceva:" io strappo il cuore a vostra madre", oppure "dai, bambini, venite qua, facciamo un bel falò con i legnetti e ci bruciamo sopra la mamma". Aveva deciso di separarsi, poiché la vita per lei e per i bambini era diventata insopportabile; si era rivolta a un centro antiviolenza, dove si recava di nascosto per paura che il marito la seguisse e le impedisse di farlo.

Quando erano in corso le procedure di separazione e si era allontanata da casa, nei giorni in cui i bambini erano con lui, l'imputato staccava il telefono di casa per impedirle di chiamarli, tanto che cresceva il lei l'ansia che potesse succedere qualcosa ai figli. M manifestava segni di insofferenza attraverso dei tic, tanto che era seguito dai servizi sociali ed erano stati organizzati incontri con il padre in uno spazio neutro. I fatti raccontati avvenivano quasi sempre in casa, salvo alcuni episodi e mai aveva ritenuto di

raccontarli ad altri perché si vergognava. Erano andati per alcuni anni in vacanza con alcuni amici e una sera, era l'ultimo dell'anno, tornando a casa, avevano perso la strada; aveva chiamato gli amici per chiedere indicazioni e il marito aveva preso a urlare e bestemmiare, inveendo anche contro i bambini. Nell'anno 2011, quando avevano già deciso di vivere separati, avevano concordato i periodi in cui i bambini sarebbero rimasti con il padre; il D L , trascorso il periodo in cui era rimasto con i bambini, come avevano concordato, li aveva portati da lei al mare, dove si era recata con amici di Udine. Si era presentato una mattina: M era in pigiama e G , che aveva sei anni, aveva i capelli sporchi. ! ragazzi erano spaventati, manifestando una stato d'ansia e di agitazione al pensiero di dovere stare con il padre.

Rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, la G ha precisato che il 27 ottobre del 2011, in accordo con il marito, era andata a vivere presso la madre insieme ai bambini. Era stata predisposta una bozza per la separazione consensuale; aveva accettato che il marito potesse vedere liberamente i bambini, poiché pensava che, allontanandosi da lui, la situazione sarebbe migliorata. La casa coniugale doveva restare al D L anche se, ha precisato la parte civile, l'imputato l'aveva minacciata dicendole" o ti tieni la casa o ti tieni i bambini; se ti tieni la casa te la brucio". L'accordo prevedeva un indennizzo per il fatto che lei lasciava la casa coniugale; la somma doveva essere corrisposta nel momento in cui il D L avesse venduto l'immobile. La G non ha ricordato né l'importo, né il pagamento anche se è stato poi accertato che la predetta era uscita dall'abitazione solo quando aveva ricevuto l'importo di euro 18.000,0 (vedi sul punto le dichiarazioni di L L) Era stata firmato l'atto di separazione consensuale; aveva poi cambiato idea e aveva iniziato una separazione giudiziale, chiedendo l'assegnazione della

casa coniugale, poiché non riteneva giusto che il 0 L vivesse in una villa di 350 mq, mentre lei doveva vivere in una casa d'affitto con i figli. L'ultima minaccia da parte del marito era

stata pronunciata nel marzo 2014. Dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, le ingiurie, le minacce e le aggressioni verbali avvenivano solamente a mezzo telefono, salvo in alcune occasioni, quando i bambini si rifiutavano di andare con lui. Dopo l'inizio della separazione giudiziali, avvenuta nel maggio 2012, il D L non poteva vedere liberamente i bambini; in seguito li incontrava alla presenza di personale dei servizi sociali. Solamente nell'anno 2016 i rapporti erano ripresi liberamente. La G ha negato di avere intrattenuto, dopo il febbraio 2011, una relazione sentimentale, anche se il marito era convinto del contrario. Riferendo di un incidente avuto in montagna nell'estate 2011, ha precisato che si trovava in montagna con una coppia di amici di Udine (circostanza smentita dal teste MPG i) e quel giorno era andata a fare una escursione con FPG , fratello dell'amico M i; in quella circostanza era stata necessario l'intervento dell'elisoccorso ed era sopraggiunto anche il marito con i figli. Quell'estate aveva anche trascorso un periodo di vacanza al mare insieme agli stessi amici che alloggiavano in un appartamento con il fratello F mentre lei alloggiava in un appartamento vicino con i bambini.
Rispondendo alle domande del giudice, la G ha precisato che i bambini avevano mostrato una particolare sofferenza nei confronti del padre intorno all'anno 2008, quando M aveva iniziato a frequentare le scuole elementari. Il bambino era chiuso e non manifestava la sua sofferenza con le parole, ma con dei tic che erano insorti in quel periodo e con attacchi d'ansia. Dopo la separazione, i bambini vedevano il padre ma tornavano a casa agitati, piangevano dicendo che non volevano stare con lui. I bambini raccontavano che il padre li minacciava dicendo loro che non avrebbero più visto la mamma. M , quando lei usciva per buttare la spazzatura, le diceva: "mamma, ti accompagno perché papà magari ti uccide". G i aveva un carattere forte e durante le liti furibonde si poneva in mezzo e diceva al padre di andarsene. Una volta la bambina le aveva raccontato che il padre l'aveva portata a fare un giro in bicicletta e le aveva detto: "speriamo

di tornare a casa e trovare tua madre bella e stecchita davanti alla porta”.
Sulle vacanze trascorse con gli amici di Udine ha riferito il teste P G M ; si erano conosciuti con i D L nell’anno 2008 a M di fi dove andavano a villeggiare, poiché entrambe le famiglie avevano una casa in quella località; si trovavano bene insieme e i coniugi D_ L apparivano affiatati tra loro e amorevoli con i bambini. I figli avevano la stessa età e giocavano insieme in un parco. In alcune occasioni si erano incontrati anche durante le festività natalizie e pasquali. Dopo qualche tempo, lui e la moglie, trovandosi a parlare con la G avevano saputo che la situazione familiare era cambiata e che lei e i bambini ne soffrivano. Avevano notato che, mentre in precedenza la signora usciva con i bambini liberamente, negli anni seguenti non sempre la incontravano perché il marito, a suo dire, le proibiva di uscire da sola. Non erano entrati nei dettagli dei rapporti familiari e solo in un’occasione, durante una vacanza insieme, avevano assistito a un violento attacco di ira del C L il quale si era recato nel loro appartamento dove si trovava

la G i. aveva battuto alla porta con i pugni e aveva aggredito la moglie con urla e bestemmie. Si era molto preoccupato poiché l’imputato era stravolto, tanto che aveva temuto per l'incolumità dei suoi figli. In un’altra occasione i D L si trovavano presso la casa dei parenti dell’imputato a f ; li avevano invitati a U per trascorrere insieme l’ultimo dell'anno. Gli amici erano poi andati via e la G aveva telefonato perché non trovavano la strada per tornare a casa; attraverso il telefono aveva sentito il D L urlare e bestemmiare. L’anno in cui i coniugi si erano separati, la G e i figli erano al mare con loro; gli aveva telefonato il D L che, con fare arrogante e bestemmiando gli aveva intimato di passargli i suoi figli. I comportamento del DL lo avevano convinto a invitarli a risolvere tra loro le questioni senza coinvolgerli, soprattutto in presenza dei loro figli.

Invero, le dichiarazioni del teste riferiscono una situazione familiare serena per qualche anno e, sostanzialmente, solamente negli ultimi mesi/anni prima della separazione la situazione era precipitata anche se il P G ha riferito solo episodi occasionali.
La persona offesa ha mostrato, per tutta la durata del suo esame, sofferenza e ansia, ripetendo più volte che le più grandi paure derivavano dalle minacce dal contenuto oscuro che il marito le rivolgeva e da quelle pronunciate alla presenza dei figli i quali, a causa dei comportamenti del padre, avevano avuto ripercussioni sulle loro condizioni di vita.
Non si può dubitare che il comportamento del D L sia stato nel tempo connotato da violenze verbali che sfociavano in furiosi litigi nel corso dei quali l'imputato spaccava oggetti, bestemmiava, investiva di parole ingiuriose la moglie, minacciava oscure vendette che sarebbero arrivate prima o poi. Inoltre, lo stesso, aveva più volte detto ai bambini che avrebbe strappato il cuore alla madre, che era meglio bruciarla su un rogo o che si augurava di trovarla morta al loro ritorno a casa. Per ammissione della stessa G , il D L non aveva mai percosso né lei, né i figli. Tuttavia, la circostanza, è evidente, nulla rileva ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti, come più avanti si dirà.
Si deve, però, rilevare che, benché la G abbia dichiarato che i maltrattamenti fossero iniziati fin dal giorno del matrimonio, é poi chiaramente emerso che nei primi anni i rapporti erano connotati da occasionali scatti d'ira del D L e da litigi; non si è però, potuto apprezzare l'abitualità e la reiterazione del tempo delle condotte illecite, elementi che sono emersi degli ultimi anni precedenti la separazione e, specificamente, alcuni mesi prima della separazione "di fatto" collocata a febbraio del 2011. D'altra parte, l'amico e teste P G i ha riferito che si erano conosciuti nell'anno 2008 e per diverso tempo erano una famiglia unita. Solamente in seguito la G aveva riferito del cambiamento del marito.

Ciò posto, si deve dar conto della situazione della famiglia D L /G i, come emersa dal monitoraggio effettuato dai servizi sociali nel corso del tempo. Tale esame si rivelerà importante per offrire una giusta valutazione della gravità dei fatti.
La dottoressa B C i, psicologa presso il Consultorio

Familiare di i, ha riferito che il suo ufficio aveva svolto attività

di supporto ai minori della famiglia DL su segnalazione del

Tribunale

dei minori. Il servizio aveva avuto inizio nell'anno 2011, prima della separazione tra i coniugi, ed era terminato nell'ottobre 2013; i bambini mostravano uno stato di sofferenza e di ansia che in M aveva manifestazioni fisiche quali la presenza di tic. La criticità più grande per il benessere dei bambini era la grave conflittualità tra i genitori i quali, a causa di ciò, non erano in grado di tutelare il benessere dei figli. I bambini manifestavano difficoltà a incontrare il padre ed era stato, quindi, deciso di effettuare gli incontri in presenza di un'educatrice che era riuscita a frenare l'aggressività del D_ L nei confronti della moglie; tale condotta, tenuta anche durante gli incontri, era fonte di ansia per i bambini i quali temevano la possibilità di aggressioni, soprattutto alla madre. M. •, in particolare, appariva turbato per alcune frasi pronunciate dal padre, quali la minaccia di strappare il cuore alla madre. Gli incontri nello spazio neutro erano iniziati nel settembre 2012. Il percorso di sostegno ai bambini e gli incontri con il padre nello spazio neutro avevano dato esito positivo, poiché i minori avevano superato almeno in parte le loro difficoltà. I servizi non avevano seguito alcun particolare percorso con la madre dei minori. L'assistente sociale Bi L i, l'educatrice che ha assistito i bambini negli incontri con il padre, ha dichiarato che in un primo tempo, prima della separazione dei coniugi, avevano scelto autorizzare incontri liberi dell'imputato con i figli; tuttavia, poiché i bambini mostravano segni di insofferenza, avevano optato per gli

incontri alia presenza di un’educatrice. Durante i colloqui il D L mostrava difficoltà a gestire il rapporto con i figli, poiché si sentiva condizionato dalle modalità dell'incontro.
La dottoressa T L ha riferito di avere preso in carico i bambini nell’anno 2013 e di averli sostenuti negli incontri con il padre. In quel periodo i bambini, soprattutto G , avevano difficoltà a incontrare il padre e per un certo tempo avevano sospeso gli incontri per valutare bene la situazione; il D L però incontrava M quando il bambino andava a giocare a tennis. Avevano poi deciso che i bambini incontrassero il padre presso l'abitazione della G dove vivevano e, in seguito, presso l’abitazione del padre. Erano insorti dei contrasti con la signora che non approvava i loro programmi. Aveva anche seguito i genitori in un percorso di superamento dei problemi di genotorialità. Questo percorso aveva poi portato a liberalizzare i rapporti del D L con i figli. Anche G che in un primo tempo si rifiutava di incontrare il padre, in seguito mostrava affetto nei suoi confronti. Il miglioramento dei rapporti tra padre e figli veniva relazionato anche negli incontri con la G la quale però proseguiva nel suo atteggiamento critico, mostrando perplessità sui miglioramenti dell'ex coniuge e continuando a riferire dei maltrattamenti subiti che, a suo dire, non consentivano di credere al cambiamento del DL. La signora continuava a ripetere che temeva per l’incolumità dei figli. Addirittura, la G i, non credendo a! percorso che i servizi evidenziavano, aveva più volte detto che l’avrebbe denunciata. Questo atteggiamento della madre poneva i bambini in un “conflitto di lealtà” e, davanti all’incredulità della madre, preferivano dire che l'incontro con il padre era andato male. Tuttavia, è certo che i minori andavano volentieri presso l’abitazione del padre, sia durante gli incontri monitorati, sia, successivamente, negli incontri liberi.
La dottoressa T i e, ancor più, la relazione della dottoressa T e della psichiatra R , acquisiti agli atti su richiesta delle parti, risulta chiaramente che i minori M e G i hanno sofferto della conflittualità tra i genitori e, inizialmente, in particolare, delle

condotte del padre. In seguito, il C L ha seguito un percorso di genitorialità che ha consentito la ricostituzione di un positivo rapporto con i figli i quali, però, hanno mantenuto un rapporto di “lealtà” con la madre, assumendo atteggiamenti a lei graditi (ad esempio, la fuga di M in una circostanza in cui doveva incontrare il padre). La signora G , si legge nelle relazioni, non ha mai voluto credere in un percorso positivo del marito e ciò ha nociuto alla serenità dei bambini.

Si è dato lungo spazio nel corso dell’istruttoria al rapporto dei coniugi D L i/G con i figli perché é utile a comprendere la situazione pregressa e a valutare nella giusta dimensione le condotte attribuite al d L i il quale, pur negando ogni responsabilità, si è messo in gioco e ha ricostituito il rapporto con i minori.

Così riassunti i fatti, si deve confermare che D L M, a partire, all’incirca, dall’anno 2010 ma, soprattutto, nell’ultimo anno prima della separazione dalla moglie, ha posto in essere condotte di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, consistiti in urla, parole ingiuriose, minacce contro la moglie, anche alla presenza dei figli e, in alcune circostanze, riferite direttamente ai minori. Lo stato di sofferenza della moglie e dei figli è stato ben descritto dai testi assunti e illustrato nelle relazioni dei servizi sociali acquisite agli atti.

La G i, secondo quanto emerso dall’istruttoria, non è riuscita a superare la situazione di conflitto e non ha creduto a un recupero da parte del D L i e ciò, hanno evidenziato i servizi, non è servito al benessere dei figli. Tuttavia, non si ritiene che tale situazione possa essere addebitabile, quantomeno in via esclusiva, aH'imputato, poiché si ritiene che in parte dipenda da una situazione personale della G

In ogni caso, il narrato della persona offesa, pure in presenza di racconti non sempre precisi e a volte enfatizzati nei tempi e nelle circostanze, è comunque apparsa credibile e sufficientemente preciso, tale da costituire, prova dei fatti di reato oggi contestati, accaduti, come da contestazione tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2014, momento in cui la G i data l’ultima minaccia subita dal marito.

Il racconto della G i, come si è visto, ha trovato numerose conferme nelle relazioni dei servizi sociali e nel vissuto dei figli che tali servizi hanno monitorato su richiesta del Tribunale dei Minori prima e del Tribunale ordinario a seguito dell'inizio della causa di divorzio.

D~ L M non ha fornito nel corso del suo esame una ricostruzione dei fatti alternativa e, comunque, idonea a smentire quanto riferito dalla parte civile.

L'imputato ha dichiarato che il rapporto con la moglie era normale, che avevano cercato di crescere i figli al meglio delle loro possibilità e che oggi è accusato di condotte che non ha mai posto in essere, poiché con la G aveva avuto solamente litigi normali tra marito e moglie. Ha negato anche il fatto che i figli mostrassero ansia e paura e che avessero problemi a incontrarlo. Ha negato gli episodi riferiti dal teste M P G i, affermando che mai, sia durante le vacanze, sia l'ultimo dell'anno in cui erano stati insieme, vi erano stati i problemi riferiti. In sostanza, secondo quanto affermato dal C L i, tutti i fatti emersi dall'istruttoria, sono invenzioni della G i, dei testimoni e dei responsabili dei servizi sociali, poiché lui non aveva mai avuto problemi né con la moglie, né con i figli, tanto che ancora oggi non ha capito le ragioni per cui la moglie ha deciso di separarsi.

Il D j L ha pure riferito che, dopo la separazione, aveva raggiunto con la moglie un accordo per la separazione consensuale; tutto era andato bene fino al giorno in cui doveva essere firmato l'accordo davanti al tribunale. La G aveva cambiato idea e da allora erano cominciati i problemi, con accuse infondate e l'impossibilità di vedere i suoi figli per l'opposizione della ex moglie.

Il D L ha ribadito di essere stato certo di una relazione della ex moglie con F P i G quando li aveva incontrati casualmente in montagna.

In sostanza, il L i, piuttosto che riferire su singoli episodi emersi nel corso dell'istruttoria, eventualmente confutandoli, ha preferito la strada più semplice, ovvero, quella di negare anche l'evidenza mostrandosi ancora stupito del perché ha

avuto (e avrebbe ancora) problemi a incontrare i suoi figli con i quali in passato aveva sempre avuto un rapporto idilliaco. E' evidente che la tesi del D _• L i, a fronte delle prove assunte non è credibile e non è neppure necessario provvedere a singole confutazioni di tali dichiarazioni.
La teste D, L L sorella dell'imputato, ha riferito che il fratello aveva sempre avuto rapporti affettuosi con i figli, che seguiva con attenzione, anche accompagnandoli in momenti di gioco e di vacanza. In costanza di matrimonio, ha riferito la teste, la G i, anche in presenza di altre persone, denigrava il marito, rimproverandolo di non guadagnare abbastanza. La teste ha confermato l'episodio dell'incidente avvenuto in montagna alla G , aggiungendo che la stessa era stata portata giù da un elicottero sul quale era presente anche F Pi, definito "il suo fidanzato" dagli operatori del soccorso alpino.
Le generiche dichiarazioni della teste nulla hanno aggiunto a quanto fin qui illustrato. Altrettanto deve dirsi del teste M , vicino di casa dei coniugi D L i/G i, il quale ha riferito di rapporti normali tra i coniugi che frequentava sporadicamente.
In definitiva, deve affermarsi la responsabilità di D L i M per il reato di maltrattamenti, nei limiti sopra indicati.
Con riguardo alla qualificazione giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia, giova premettere che la Giurisprudenza della Suprema Corte, ormai da decenni, ha, affermato che i fatti e le condotte che costituiscono maltrattamenti nel senso indicato dalla norma sono di svariato genere, *"per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo"* (principio consolidato nel tempo, cfr. Cass. n. 4636 del 27.4.1995, Cass. Sez. 6 n. 8396 del 12.9.1996).Le condotte di maltrattamento debbono, poi, esser caratterizzate da abitualità o reiterazione nel tempo; sul punto, va osservato

che - come prosegue la sentenza della Suprema Corte Cass. Sez. 6 n. 4636 del 27.4.1995, sopra citata - tale requisito *"si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 capoverso cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra";* ne deriva che *"Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 cod. proc. pen., non viene meno, quale reato abituale, se nei periodo considerato, tra una serie e l'altra di episodi di violenza, venga ripristinata la convivenza ad opera della persona offesa, qualora quest'ultima sia indotta a ciò a causa della mancanza di disponibilità' di una diversa situazione alloggiativa"* (Cass. Sez. 6 n. 7803 del 2.7.1998) od, ancora, *"Perla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto. L'elemento unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte"* (Cass. Sez. 6 n. 468 del 20.1.1992).

Il dolo del reato di maltrattamenti *"e' generico e consiste nella coscienza e volontà' di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, in modo da lederne complessivamente la personalità" (Cass.* Sez. 6 n. 11476 del 15.12.1997); l'elemento soggettivo del reato, *"poi si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i veri episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la*

natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità' e di accordo con il soggetto passivo" (Cass. Sez. 6 n. 8510 del 18.9.1996 Imp. Lombardo).

Una volta definiti i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di maltrattamenti, risulta conseguenza inevitabile affermare che *"Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in se' e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto"* (Cass. Sez. 6 n. 8314 del 5.9.1996).

Dalla deposizione di G Li M R e dalle altre prove assunte, come si è visto, risultano, per il periodo da fine 2010 a fine 2012, specifiche condotte deH'imputo definibili come maltrattamenti nel senso indicato dalla giurisprudenza richiamata in premessa.

Rientrano in tale definizione tutti gli episodi di minacce e gli insulti, sia nei confronti della moglie, sia nei confronti dei figli i quali, peraltro, erano costretti ad assistere alle continue vessazioni dell'imputato nei confronti della madre.

Tali condotte illecite hanno provocato una situazione di perdurante sofferenza e mortificazione nella moglie e nei figli, oltre che, soprattutto negli ultimi mesi, ansia e paura.

La valutazione complessiva e unitaria delle condotte di maltrattamento tenute dall'imputato nei confronti delle persone offese porta a ritenere che le stesse fossero caratterizzate da abitualità nel tempo secondo la definizione accolta dalla Giurisprudenza della Suprema Corte e sopra richiamata, evidenziando come la reiterazione delle stesse abbia reso insostenibile ed estremamente penosa la quotidianità familiare.

La serialità e ripetitività di analoghe di condotte tenute per un lasso di tempo significativo consente di collegare tutte le condotte di maltrattamento in un unico contesto e di ritenere provato il dolo generico del reato.
Le dimostrano dei fatti dimostrano la volontà e la consapevolezza di avvilire e sopraffare i congiunti i quali, comunque, soprattutto i bambini, hanno evidenziati i segni delle condotte illecite.
Deve osservarsi, ai fini della commisurazione della pena, che la situazione di conflittualità perdurante nel tempo anche a motivo dell'atteggiamento negativo assunto dalla G , unita alla cessazione delle condotte, consente la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.p, la pena viene determinata in mesi nove di reclusione, ridotta a mesi sei per la concessione delle circostanze generiche.
La cessazione delle condotte illecite e il recupero dei rapporti con i figli consentono di ritenere che il D_ L si asterrà dal commettere altri reati e ciò consente la concessione della sospensione condizionale della pena. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
La condanna comporta l'obbligo per l'imputato di risarcire i danni derivanti dal reato che, avuto riguardo alle modalità dei fatti, possono essere liquidate in complessivi euro 3000,00.
L'imputato deve rimborsare alla parte civile costituita le spese processuali, quantificate in euro 1,800,00, oltre gli oneri accessori, avuto riguardo alla complessità dell'istruttoria e al numero delle udienze tenute.

P.Q.M.

visti gli art. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

L L M il colpevole del reato contestato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 163 c.p., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p., condanna l’imputato a risarcire alla parte civile costituita G M F i, in proprio e quale esercente la

potestà genitoriale sui figli minori, il danno derivante dal reato che si liquida in euro 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

depositato

il

Il Giudice
Rosaria D'Addea

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Di Stefano Andrea

11/3/19

Pavia, 14 dicembre 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Stefano Andrea

SENTENZA N. 2147/2018

N. 3345/2017 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1476/17 R.G. Trib.

N. Memoriale
11 Giudice monocralico di Pavia

Dott.ssa Raffaella FILONI

all'udienza pubblica del 13 dicembre 2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
nei confronti di:

SENTENZA

L S, nato a ( ) il .1971.

residente a (r) in via -, elettivamente

domiciliato in ('). piazza

presso lo studio del difensore di fiducia -Libero assente-

Assistito c difeso dall'Avv. L A del Foro di , difensore di fiducia, presente

IMPUTATO

A) Per il reato *p. e p. dall'art. 612,* bis I *e il comma, c.p. perché, con una serie di condotte reiterate, minacciava e molestava la* ex *convivente G S e, in particolare, dopo essere stato lasciato dalla donna:*

- *in data 15/03/2017 L durante un colloquio presso la loro pizzeria, per deciderne ie sorti, percuoteva la G con uno schiaffo;*

dai 1 *aprile, giorno in cui si allontanava dalla casa familiare, il L si recava più volte al giorno davanti alla pizzeria dove entrambi lavoravano prima della separazione e, una volta all'interno, la apostrofava con frasi del tipo* '"donna di merda ti farò chiudere, devi morire";

- *verso la fine del mese di aprile, a mezzanotte circa, il L telefonava alla p.o. che in quel momento non era in casa, dicendole " dove sei, la tua macchina non è in casa, ti do dieci minuti per ritornare a casa sennò ti ammazzo";*
- *il 25/04/2017 il L si presentava presso l'abitazione della G affermando che sarebbe rimasto a vivere in quella casa e rimandovi tutto il giorno da solo finché, una volta uscito, la G non cambiava le serrature delle porte;*
- *in dota 05 maggio 2017 attendeva la G nei pressi della scuola della loro figlia minore b V ; dicendole* "sei una donnaccia, racconterò tutto alla bambina quando crescerà tanto io ti ho denunciata è solo una questione di tempo e chiuderai la pizzeria la pagherai molto cara ti rovino" *e la minacciava dicendole* "o mi intesti la pizzeria o ti rovino, tu dovrai finire in mezzo alla strada è solo una questione di tempo".

in dato 05/05/2017, nel pomeriggio, si presentava presso la loro pizzeria inveendo e minacciando la p.o. finché una volta usciti dal locale, la colpiva su varie parti del corpo e infine le sferrava un violento schiaffo sulla guancia facendola sbattere su un'auto parcheggiata e procurandole una contusione alla guancia destra, escoriazioni al collo, distorsione del rachide cervicale, contusione costale coste superiori emitorace sx *contusione regione Is abrasioni ed escoriazioni agli arti superiori da percosse con prognosi di giorni clinici 10, di cui a! Capo B);*

in data 07/05/2017 telefonava ripetutamente alla p.o. anche mentre questa si trovava presso i Carabinieri per presentare denuncia minacciandola dicendo "Dov'è mia figlia voglio vedere mia figlia ...vi ammazzo tutti, vengo lì e ammazzo tutti".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della ex convivente.

In dal 15/03/2017 e in permanenza attuale;

B) Per il reato *p. e p. artt. 532 -585 in relazione all'art. 576 comma 1 nr. 5.1, in quanto, in occasione del delitto previsto dall'art. 612 bis di cui al Capo A), colpiva la ex convivente G* [1] S *con un violento schiaffo sulla guancia facendola sbattere violentemente su un'auto parcheggiata e procurandole una contusione alla guancia destra, escoriazioni al collo, distorsione del rachide cervicale, contusione costale coste superiori emitorace sx, contusione regione Is, abrasioni ed escoriazioni agli arti superiori da percosse con prognosi di giorni clinici 21.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. In f, *il 05/05/2017;*

PARTE CIVILE

G i S i. nata in Regno Unito (Gran Bretagna) il /1984, residente 'In (
) via

via presso lo studio del difensore. Rappresentata e di lesa dall'Avv. F.

L del Foro di i, presente

Con l'intervento del P.M. Don.Moro

Le parti hanno così concluso:

li Pubblico Ministero: "Chiede affermarsi la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui al capo A) e ai capo B) che possono essere considerati uniti dal vincolo della continuazione. Previa concessione delle attenuanti generiche chiede (a condanna dell'imputato alla pena di mesi 6 di reclusione".

Il difensore della parte civile: “Conclude associandosi alle conclusioni del P.M. chiedendo affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli e la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte civile quantificati in euro 50.000.00 o nella diversa misura che il Giudice riterrà, assegnando comunque una provvisionale di euro 10.000.00. Laddove il Giudice ritenga di non poter liquidare questa somma chiede pronunciarsi condanna generica rimettendo le parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione dei danni e in ogni caso chiede la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile determinale come da nota spese che si allega"

Il difensore dell’imputato: “Chiede in merito al primo capo di imputazione, capo A), sentenza di assoluzione ex art.530 I co.c.p.p. perchè il fatto non sussiste, in subordino ex art. 530 11 co. In merito al secondo capo di imputazione, capo B), chiede l'assoluzione ex art. 530 11 co. perchè non è stata raggiunta la prova e la prova è insufficiente c/o contraddittoria. Perché il fatto non sussiste. In via subordinala in , caso di condanna si chiede il minimo della pena, concesse le attenuanti generiche, la / non menzione e la sospensione condizionale della pena”

Motivi della decisione

L'imputato il Sig. S L è stato rinviato a giudizio con decreto di giudizio immediato emesso dal Gup Presso il Tribunale di Pavia in data 27 giugno 2017 per rispondere dei reati di cui all' imputazione.

Le condotte contestate consistono nel reato di cui all'articolo 612 bis primo e secondo comma codice penale, e di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'articolo 576 comma 1 numero 5 codice penale, per aver, con condotte reiterate, minacciato e molestato la ex convivente la Sig.ra G S ' in particolare:

- il 15 marzo 2017, durante un colloquio per decidere le sorti di un'attività *economica,* ovverosia la loro pizzeria, la percuoteva con uno schiaffo;

-il primo Aprile 2017, giorno in cui si allontanava dalla casa familiare, si recava più volte al giorno davanti alla pizzeria, dove entrambi lavoravano prima della separazione, e una volta all'interno, la apostrofava con le frasi "donna di merda, ti farò chiudere, devi morire";

-verso la fine del mese di aprile 2017 , a mezzanotte circa, telefonava alla persona offesa, che in quel momento non era in casa, dicendole " dove sei ,la tua macchina non è in casa, ti do 10 minuti per ritornare a casa, se no ti ammazzo";

-il 25 aprile 2017 si presentava presso l'abitazione della persona offesa affermando che sarebbe rimasto a vivere in quella casa, e rimanendovi tutto il giorno da solo, finché la persona offesa non cambiava la serratura della porta;

-il 5 maggio 2017 attendeva la predetta nei pressi della scuola della loro figlia minore L V i, dicendole "Sei una donnaccia, racconterò tutto alla bambina quando crescerà, tanto io ti ho denunciato, è solo una questione di tempo e chiuderai la pizzeria, la pagherai molto cara, ti rovino" e la minacciava dicendole" o mi intesti la pizzeria o ti rovino, tu dovrai finire in mezzo alla strada, è solo una questione di tempo";

-il 5 maggio 2017, nel pomeriggio, si presentava presso la pizzeria minacciando la persona offesa, finché una volta usciti dal locale, la colpiva su varie parti del corpo, e le sferrava un violento schiaffo sulla guancia, facendola sbattere su un'auto parcheggiata, procurandogli una

contusione alla guancia destra, escoriazione al collo, distorsione del rachide cervicale, contusione costale coste superiore emi torace sinistro, contusione regione IS , abrasioni ed escoriazioni agli arti superiori da percosse, con prognosi di giorni 10 (di cui al capo B ivi indicata prognosi di giorni 21);

- in data 7 in data 7 maggio 2017, infine la chiamava ripetutamente, anche mentre questa si trovava presso i Carabinieri per presentare denuncia, minacciandola dicendole " Dov'è mia figlia, voglio vedere mia figlia, vi ammazzo tutti vengo lì e ammazzo tutti";

con raggravante di aver commesso il fatto nei confronti della ex convivente, commesso in dal 15 marzo 2017 in permanenza attuale.

All'udienza del 28 settembre 2017 previa ammissione di costituzione di Sig.ra G Sì, veniva dichiarato aperto il dibattimento e ammessi i mezzi di prova, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 13 dicembre 2018 le parti concludevano e il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza, riservando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Come si può evincere dalla lettura dell'imputazione il reato di cui all'art. 612 bis cp è contestato in permanenza, ma tutti gli episodi indicati nell'imputazione, in concreto, si riferiscono ad un arco temporale circoscritto, ovverosia dal 15 marzo 2017 al 7 maggio 2017, le condotte in concreto contestate consistono in minacce, percosse e lesioni, e in un contesto di discussioni legate a questioni economiche al momento della cessazione della convivenza connesse alla gestione di una pizzeria.

Preliminarmente deve rilevarsi che l'imputato è stato sottoposto per questa causa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla figlia minore V i, e ai luoghi frequentati dalle stesse, con ordinanza emessa dal Gip Presso il Tribunale di Pavia in data 22 maggio 2017 ed eseguita in data 22 maggio 2017, successivamente integrata con provvedimento del GIP presso il Tribunale di Pavia del 22 maggio 2017 di autorizzazione nei confronti

del signor S. L ad incontrare la figlia V; nei giorni indicati, e infine revocata, con parere positivo del Pubblico Ministero in data 12 gennaio 2018, con ordinanza del Tribunale di Pavia del 12 gennaio 2018, ivi indicandosi che nel corso dell'udienza dibattimentale in cui era stata escussa la Sig.ra G in merito ai fatti contestati all'imputato, ella aveva riferito che dal maggio 2017 non aveva più avuto rapporti con l'imputato, salvo gli incontri del padre con la figlia.

Venendo ai fatti contestati, come emerge dall'imputazione, e confermato anche dall'istruttoria dibattimentale, questi si contestualizzano alla fine della convivenza tra la Sigra G e il Sig L i, nel periodo marzo-maggio 2017, e si intrecciano con discussioni legate alle questioni economiche connesse alla gestione di una Pizzeria creata nel 2008 dal Sig L

Deve preliminarmente rilevarsi che la Sig.ra S G ha confermato le condotte indicate nell'imputazione, con alcune precisazioni necessarie per l'analisi dei fatti.

Ha, così, precisato di aver conosciuto l'imputato il Sig. S L nel 2006, allorquando lavorava presso il ristorante della cugina dell'imputato con mansioni di cameriera. All'epoca abitava con i suoi genitori, con la figlia A i, nata nel 2003 da una precedente relazione.

Poi ad agosto del 2006 aveva iniziato una relazione con l'imputato: dopo circa un anno era iniziata una convivenza a durata fino ad aprile del 2017.

Dalla loro convivenza nel 2009 è nata la figlia V e pertanto il nucleo familiare era composto dalla Sig,ra S e dal Sig. L , dalla figlia A e dalla figlia V L

Durante tale convivenza, di circa dieci anni, c'erano state discussioni in cui il L l'aveva insultata (in alcuni casi erano stati insulti reciproci nella concitazione della discussione), vi erano state anche delle minacce ("Adesso mi alzo vengo lì ti do la sedia in testa") ed episodi in cui l'aveva colpita con schiaffi, ma le minacce gravi "Ti ammazzo, deve morire ", così come indicato nell'imputazione, si erano verificate in prossimità della fine del loro rapporto: marzo- aprile 2017.

Le minacce si erano concentrate nel periodo della fine della loro convivenza , proprio nel periodo in cui la Sig.ra G gli aveva detto che non voleva più proseguire la loro relazione.

Ha confermato che nel marzo 2017 l'imputato l'aveva colpita con uno schiaffo (e non era la prima volta che l'aveva colpita, anche in litigi precedenti era accaduto, ma non aveva presentato denunce, né depositato referti in altri procedimenti).

Più nello specifico, quanto ai fatti del 15 marzo 2017 , ha riferito che da un po' di tempo vi erano dei problemi , quella sera gli aveva comunicato che non era intenzionata a proseguire il loro rapporto, e ne era nata una discussione in relazione all'attività economica relativa alla pizzeria.

Lei stessa ha riferito di aver detto all'imputato" *siccome la pizzeria è intestata a me, la casa è intestata a me, gli ho detto ....che ho tutto intestato andiamo dal commercialista e mettiamo anche il tuo nome suda Pizzeria se è questo che ti crea problemi'.*

La Sig.ra G è infatti intestataria della casa in cui convivevano, acquistata nel 2015, per cui avevano fatto un mutuo che veniva pagato con l'incasso della pizzeria. Quanto alla pizzeria, ha riferito che, inizialmente, la pizzeria era stata intestata all'imputato, poi nel 2008 aveva lasciato il suo lavoro ed era andata a lavorare presso la pizzeria, infine, nel 2010 per dei problemi economici che l'imputato aveva con gli istituti di credito, avevano deciso di cambiare l'intestazione della pizzeria ed era stata intestata lei. Lei stessa ha detto che la pizzeria per tanti anni era andata bene, poi erano nati dei problemi economici.

Ha specificato che gli aveva proposto di andare dal commercialista per creare una società, quindi, non per cambiare solo l'intestazione della pizzeria nei confronti dell'imputato, ma per creare una società in cui anch'essa potesse avere una partecipazione, visto che per lei era stato comunque un impegno economico e ne era nata una discussione.

Erano intervenute nei giorni successivi anche le sorelle dell'imputato che le avevano detto che se non voleva più continuare la relazione avrebbe dovuto *lasciare la pizzeria,* che era, invece, del fratello (qui

imputato): " *e allora se tu hai un po' di dignità, come donna, te ne vai perché la pizzeria è del mio fratello " .*

Quindi a metà marzo 2017 la Sig.ra G ha comunicato la sua decisione definitiva di interrompere la loro relazione e in questo contesto vi sono state tali discussioni economiche. Emerge, infatti, dalla testimonianza della Sig.ra G questa ricorrente contestualizzazione delle condotte.

Il primo Aprile l'imputato si era allontanato da casa, ma il 25 aprile aveva dovuto cambiare la serratura perché altrimenti entrava quando voleva.

All'inizio di aprile 2017 l'imputato che lavorava come pizzaiolo nella predetta pizzeria le aveva consegnato un certificato medico e non si era presentato al lavoro per tale periodo di malattia. Il 3 aprile l'imputato aveva presentato denuncia presso l'ispettorato del lavoro, poi si era rifiutato di rientrare a lavorare e, pertanto, lei aveva licenziato l'imputato e assunto un'altra persona che già l'aiutava come pizzaiolo (e con il quale, successivamente, aveva avuto una relazione il Sig Di C e ha specificato che l'imputato non era geloso perché non gli aveva mai dato modo di esserlo)

Infine il 27 Aprile 2017 la Sig.ra G ha presentato denuncia nei confronti dell'imputato.

Ora dall'analisi della testimonianza della Sig.ra G risulta provato che i fatti siano stati così temporalmente contestualizzati ed è emerso che vi sono state questioni economiche che si sono intrecciate con tale momento.

Il Mar D; D ha, infatti, riferito di aver fatto delle verifiche sul sistema di videosorveglianza Comunale del Comune di in merito a un furto che era stato denunciato dalla signora G •, un furto avvenuto presso la pizzeria, senza però alcuna effrazione della porta d'accesso: vi era una telecamera di fronte alla pizzeria e pertanto aveva verificato che il 2 maggio 2017 alle 18:30 sopraggiungeva una Ford Fiesta grigia, e l'imputato che entrava dentro e usciva con scatolame vario, sembravano mozzarelle ed aveva acquisito una registrazione che invece aveva fornito la Sig.ra G circa un litigio avvenuto in pizzeria.

Anche l'ascolto di tale registrazione acquisita in atti riscontra che vi fossero accese discussioni tra la Sigra G * e il Sig L su questo tema: l'intestazione e la gestione della pizzeria e correlative questioni economiche.

Quanto ai fatti del marzo 2017 e del 5 maggio 2017 le dichiarazioni della Sig.ra G trovano parziale riscontro nella testimonianza del Sig. M i, del Sig.M e del Mar R ».

Il Sig. M, che aveva lavorato presso la pizzeria per circa 8-9 anni e si occupava di consegnare le pizze ha confermato che inizialmente titolare era l'imputato il signor L , poi successivamente la titolare era diventata la signora G

Vi erano state delle discussioni verbali: nel senso che veniva alzata la voce, ricordava che il signor L per il lavoro poteva essere nervoso, e ogni tanto, *vi erano state* delle discussioni.

Così ricordava: verso la fine, questo rapporto era cambiato un pochettino, c'era più tensione, poi a fine 2016-2017, c'era sempre più tensione e l'imputato faceva uso di alcol . Il 25 maggio 2017 innanzi ai Carabinieri di aveva, invece,
riferito che il L faceva anche un uso smodato di sostanze alcoliche, ma ha precisato in dibattimento che aveva detto che era aggressivo in maniera verbale: finché non è arrivata la discussione finale del 5 maggio 2017 aveva sentito solo delle discussioni verbali.

L'unico momento in cui aveva visto qualcosa era quello che lui ha definito della discussione finale, del 5 maggio 2017, per cui la signora G era andata in ospedale, dovendo ricorrere anche all'uso di un collare.

Ha precisato che non aveva visto altre aggressioni fisiche da parte del signor L solo una volta aveva sentito come se vi fosse un rumore di uno schiaffo, però non aveva visto nulla, perché si trovava sul retro della pizzeria , ma su contestazione è emerso che aveva dichiarato che il 15 marzo 2017 si trovava sul retro della pizzeria e aveva udito che la G i e L parlavano di costituire una società, era la G che proponeva a L di creare una società, stavano discutendo, non si ricordava bene le parole e aveva sentito un rumore come se fosse stato uno schiaffo, ma non l'aveva

visto: l'imputato aveva alzato la voce e dopo poco c'è stato un rumore di questo schiaffo e non sapeva neanche dire se fosse stato dato alla signora G o picchiato sul balcone, aveva però riferito indagini preliminari che dopo aver sentito questo rumore aveva visto la signora G che si toccava la guancia sinistra dopo essere entrata in pizzeria, e tali fatti sono stati confermati in dibattimento.

Poi su quanto accaduto il 5 Maggio 2017, che il testimone ha definito come la discussione finale, ricordava che l'imputato si era recato in pizzeria perchè voleva comprare una pizza, era sulla porta e la signora G non lo voleva far entrare, e lo voleva mandare via, a un certo punto, il Sig M , che si trova sul retro della
pizzeria, era andato fuori perché si stavano scaldando gli animi e aveva cercato di portare via e di separare Di C dall'imputato per riportarlo dentro alla pizzeria: Di C e l'imputato si stavano andando contro come se dovessero mettersi le mani addosso.

In quel momento aveva visto la G che tentava di allontanare L che voleva picchiare C », dicendogli " Vieni fuori e ti spacco la faccia vieni che parliamo faccia a faccia la chiudiamo qui una volta per tutte ": quindi lui aveva preso Di C;
per portarlo via.

In indagini preliminari aveva dichiarato di aver visto l'imputato colpire uno schiaffo la G con che era caduta sulla macchina , in dibattimento, invece, ricordava che L non l'aveva colpita con uno schiaffo, ma le aveva messo una mano sul collo,
non sapeva dire con quale intensità, e poi la signora era caduta. La signora G aveva tentato di dividere L e Di C , di tenere da una parte L , mentre M e M; tentavano di tenere Di C;

Dopodiché erano sopraggiunti i Carabinieri ed erano arrivate delle telefonate di minaccia da parte del L

Il testimone M L ha riferito di aver iniziato a lavorare presso questa pizzeria proprio nell'aprile- maggio 2017 : non si ricordava tutti i dettagli del 5 maggio 2017 ma ha riferito che il L si era presentato ubriaco in pizzeria quel pomeriggio, la signora C non voleva farlo

entrare e avevano iniziato a discutere anche con Di C i, ne era nata una discussione furiosa, dove si erano messi in mezzo anche lui e l'altro pizzaiolo per dividerli fuori dalla pizzeria, poi i tre dipendenti si erano chiusi dentro alla pizzeria proprio per non far precipitare la situazione.

Ricordava che c'erano state urla, spintona menti e caos.

Poi su contestazione di quanto dichiarato in indagini preliminari, ha parzialmente confermato quanto già dichiarato ("più o meno sì " pag 19 udienza 20.9.2018): mentre teneva ferma la porta aveva visto che L aveva sferrato un violento schiaffo sulla guancia della G che non mollava il L i, e, in un momento di distrazione del L i, aveva aperto la porta e fatto entrare la G e poi non erano usciti più dalla pizzeria fino all'arrivo della Polizia.

Ha specificato che la C lo teneva per un braccio, comunque si strattonavano per tutto il tempo, era un continuo strattonarsi, spingersi , è stata molto confusa come azione (pag 21).

Sostanzialmente Io schiaffo sarebbe stato sferrato dal L; in un momento di particolare concitazione in cui il L veniva tenuto per un braccio dalla signora G e in questo contesto lui l'avrebbe colpita.

Infine, il testimone F R insieme al collega R aveva effettuato un intervento II 5 maggio 2017: nel pomeriggio erano di pattuglia e erano andati in

presso tale pizzeria perché era stata segnalata una lite tra due ex conviventi, arrivando sul posto avevano trovato la Sig.ra G in stato di agitazione che riferiva che l'imputato l'aveva aggredita: aveva qualche segno, avevano effettuato la segnalazione delle zone dove presentava rossore, e in quell'occasione la signora aveva fatto ascoltare delle chiamate che metteva in vivavoce, dove veniva insultata e minacciata dall'imputato. I dipendenti non avevano assistito all'aggressione in pizzeria. Successivamente era sopraggiunto l'imputato, era nata una discussione tra questi e il fratello della G i, l'imputato era stato così accompagnato in Commissariato, ove aveva sempre negato di aver picchiato la ex convivente, dicendo che c'erano

dei problemi legati alla pizzeria in quanto lui l'aveva ceduta alla sua ex convivente ma, poi, rimasto senza soldi.

L'Agente R ha specificato che Sig.ra G per i fatti del 5 maggio 2017 si era recata al Pronto soccorso ove le avevano diagnosticato 10 giorni di prognosi.

Ebbene deve ritenersi sulla base delle predette risultanze provato che il 15 marzo 2017 l'imputato abbia colpito con uno schiaffo la Sigra G proprio nel corso di una discussione legata alla intestazione e gestione della pizzeria, e ciò deve ritenersi riscontrato, con particolare riferimento alla testimonianza del M che, pur non avendo visto l'imputato colpire la G con uno schiaffo, ha però assistito alla pregressa discussione su questioni economiche e contestualmente ha sentito il rumore di uno schiaffo e la G uscire dal retro della pizzeria toccandosi la guancia.

Quanto ai fatti invece del 5 maggio 2017, è provato che l'imputato abbia spinto la G mettendole una mano al collo e al viso in un contesto in cui la G cercava di tenere fermo l'imputato, e i due dipendenti M e Mi cercavano di tenere fermo il Di C , e si spintonavano , ma non è sufficientemente provato l'elemento soggettivo del reato di lesioni personali qui contestato.

Infatti è emerso che l'imputato ha spinto la G allorquando costei stava cercando di fermarlo proprio perché vi era stata una discussione tra l'imputato e il Di C e proprio i due dipendenti, M e M , avevano cercato di allontanare Di C , mentre la G tentava di fermare l'imputato, per evitare che la situazione degenerasse.

In questo momento l'imputato ha spinto la G che cercava di fermarlo e il testimone M ha precisato che l'imputato aveva messo una mano al collo della G i, non sapendo dire con quel intensità e quest'ultima in questo momento era caduta su un'auto. Anche il testimone M ha specificato che era una situazione in cui vi era un continuo strattonarsi ed era molto confusa.

Né può invece ritenersi un riscontro a tali fatti la testimonianza del Sig. D Di C di professione pizzaiolo presso la pizzeria R : ha

riferito che svolgeva la funzione di secondo pizzaiolo come aiutante presso la pizzeria aveva iniziato a lavorare nel 2016 presso la pizzeria circa nel maggio 2016 ha riferito che c'erano continui diverbi tra l'imputato la Sig.ra G , minacce continue da parte dell'imputato, che la Sig.ra G subiva ,sia psicologicamente, che fisicamente anche presenza dei clienti ed era continuamente umiliata dal comportamento dell'imputato: quasi ogni sera c'era un diverbio tra i due, un diverbio verbale, le aggressioni erano verbali, lo aveva sentito anche dire" io ti schiaccio come uno scarafaggio ti possiedo".

Quanto alle aggressioni fisiche, deve rilevarsi che, dapprima ha riferito di ricordare un episodio in cui nel marzo 2017 si era frapposto ai due perché il signor L si era avvicinato in modo violento alla signora G e aveva dovuto mettersi in mezzo per separarli.

Poi sui fatti del 5 maggio 2017 ha riferito che si stavano preparando per aprire la pizzeria, intorno alle 5:30 a 6:00 si era presentato il signor L palesemente ubriaco col pretesto di ordinare una pizza, siccome precedentemente si era presentato sempre in modo aggressivo, disturbando il lavoro, la Sig.ra G per evitare un'altra scenata aveva cercato di accompagnarlo fuori dalla pizzeria in modo *da* evitare tutto questo.

L'imputato aveva cominciato allora a spingere la Sig.ra G in modo violento e, quindi, lui si era messo in mezzo per separarli, erano ancora all'interno della pizzeria, aveva cercato di avvicinarsi al signor L per separarlo dalla signora G a quel punto ne è nata una lite verbale tra il testimone e lo stesso signor L

La Sig.ra G >, allora, aveva accompagnato fuori il signor L dalla pizzeria ed erano andati verso il parcheggio e il signor L; aveva colpito con uno schiaffo fortissimo la signora G che era caduta su un auto: aveva visto tutto questo dalla vetrata della pizzeria e aveva visto il signor L che aveva colpito con uno schiaffo la signora G che era caduta su una macchina (o a terra non ricordava bene), tant'è che aveva dovuto mettere il collare per due settimane; dopo questo fatto il signor L se ne era andato via.

Poi continuava a chiamare pizzeria minacciando, sia la signora G •, sia lo stesso testimone dicendogli "mi faccio 30 anni di galera facile, non me ne frega niente, vi devo ammazzare, ammazzo tutti quelli che ci sono lì dentro, me ne sbatto delle forze dell'ordine".

Dopodiché erano sopraggiunti i Carabinieri e la signora G si era recata in ospedale.

Deve, però, rilevarsi, su contestazione di quanto dichiarato indagini preliminari, è emerso che in merito all'episodio del 15 marzo 2017, quando era stato sentito a sommarie informazioni, aveva dichiarato di non essere al lavoro, perché all'epoca lavorava nei fine settimana, e sul punto ha detto di ricordare di essere intervenuto in due occasioni, e forse, aveva confuso le date (ricordando anche un altro episodio il cui la G aveva chiamato chiedendo aiuto al Malaspina) .

Quanto invece all'episodio accaduto nel maggio 2017 in dibattimento ha confermato che aveva visto il signor L sferrare un violento schiaffo alla signora G , però in indagini preliminari aveva riferito diversamente, ovverosia, che non aveva visto il momento preciso in cui il signor L aveva sferrato Io schiaffo.

Ha precisato in dibattimento che aveva intravisto questo perché c'era la vetrata della pizzeria: sentito a sommarie formazione durante le indagini preliminari il 26 maggio a , aveva dichiarato "in data 5 maggio vedevo giungere in pizzeria il L il quale si presentava in uno stato pietoso, completamente ubriaco, credo che avesse chiesto una pizza famiglia forse la G riferiva a L di non entrare in pizzeria perché era visibilmente ubriaco. A questo punto vedevo L che dava diversi spintoni alla G , a questo punto non potendo più stare a guardare ho deciso di intervenire, riferivo a L di non permettersi di alzare le mani su di una donna, L dal canto suo ha cominciato a minacciarmi con frasi del tipo " Ti spacco la testa, ti ammazzo, vieni fuori". I ragazzi della pizzeria mi fermavano, e la G spingeva L lontano dalla pizzeria. In pratica per non farci venire alle mani, mi hanno rinchiuso a chiave nella pizzeria, non ho visto il momento in cui L ha sferrato lo schiaffo alla G , ma dopo ho visto i segni inequivocabili sul volto della donna”

In dibattimento ha precisato che ricordava di aver visto che il signor L era stato spinto fuori dalla pizzeria dalla signora G verso destra, dove avevano la vetrata, e aveva intravisto il signor L che colpiva con uno schiaffo la signora G e questa cadeva sopra una macchina o per terra, anzi ha anche precisato di aver addirittura sentito un suono forte che si era sentito anche attraverso la vetrata.

Ora deve rilevarsi che tale testimonianza deve essere attentamente valutata nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca posto che è emerso che tra tale testimone e la Sigra G i vi è stata una relazione affettiva iniziata subito dopo tali fatti nel luglio 2017 e finita nel gennaio 2018, che tale testimone era stato assunto come pizzaiolo al posto dell'imputato proprio nel momento dei fatti qui contestati, e che tale testimone lavorava ancora nella pizzeria della Sig.ra G all'epoca della testimonianza.

Le citate contraddizioni tra quanto dichiarato in indagini preliminari e quanto dichiarato in dibattimento, anche sulla base di tali elementi, non consentono di ritenere in tale testimonianza fondati riscontri alle dichiarazioni della Sig.ra G

Infine, le dichiarazioni della Sig.ra G hanno trovato riscontro , quanto alle minacce del 7 maggio 2017 nella testimonianza del Mar C; che ha riferito di aver fatto una Annotazione di polizia giudiziaria : il 7 maggio 2017 la Sig.ra G si era recata in Caserma per lamentarsi del comportamento dell'imputato , indicando che aveva già presentato delle querele e in quel frangente aveva ricevuto la telefonata del dell'imputato, che aveva messo in vivavoce davanti al Maresciallo C

La telefonata faceva parte da una conversazione, però già iniziata: in quel momento, quello che aveva sentito erano delle frasi minacciose indicate nell'imputazione "Ridammi mia figlia, dov'è mia figlia, Voglio vedere mia figlia pezzo di merda, mi devi dire dov'è mia figlia, vi ammazzo tutti, Vengo lì vi ammazzo ".

Insieme al collega si erano recati presso la pizzeria perché pensavano che l'imputato potesse raggiungere la Sig.ra G , anche per calmarli, ma

avevano trovato l'imputato, invece, in macchina con un'altra persona, a che appariva
tranquillo, ma in stato di ebbrezza.

Né tali risultanze sono elise dalle dichiarazioni del testimone sig G M; cugino dell' imputato, che nulla sapeva di tensioni familiari di coppia, e che ha confermato, invece, di non aver assistito a episodi di conflittualità familiare durante la convivenza.

Né situazioni di conflittualità di coppia sono state viste dal testimone Sig M P vicino di casa .

Infine si osserva che anche dalle dichiarazioni dell'imputato è certamente emerso che egli ha vissuto il momento della fine di questa convivenza, non solo come dolore affettivo, ma anche come perdita di ogni progetto di vita anche economico, avendo inizialmente acquistato la pizzeria nel 2008 poi intestata alla Sig.ra G nel 2010, per un progetto di vita familiare , e ritrovandosi poi, senza il nucleo familiare , senza casa, intestata alla Sig.ra G e senza attività economica .

Il reato di cui al capo A) deve quindi essere riqualificato nei reato di cui agli artt. 581 codice penale, 594 codice penale, 612 comma 2 codice penale, poiché le condotte emerse in istruttoria dibattimentale appaiono circoscritte temporalmente in episodi isolati e così contestualizzati.

L'imputato deve essere assolto dal reato di cui all'art. 594 cp perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per effetto del D.Lgs 8/16 e deve essere assolto dal reato di cui al capo B) perché è insufficiente e contraddittoria la prova dell'elemento soggettivo del reato ivi contestato.

Provato il danno subito dalla Sig.ra G , per i reati di cui agli artt. 581 e 612 comma 2 cp, che si liquida in euro 700,00, oltre alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese di costituzione in giudizio sostenute dalla parte civile liquidate come in dispositivo con versamento a cura dell'Erario vista l'ammissione al gratuito patrocinio della parte civile.

Passando al trattamento sanzionatorio , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza e per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, ritenuta la continuazione per la cronologia e natura dei reati , fatta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cp, si stima equa una pena di un mese di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono i presupposti per l'incensuratezza e gli esiti dell'istruttoria dibattimentale per la concessione ex articolo 163 e 175 codice penale della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

PQM

Visto l'articolo 521 codice di procedura penale, previa riqualificazione del reato contestato nel capo A) negli articoli 581 codice penale, 594 codice penale, 612 comma 2 codice penale, dichiara L S responsabile del reato così riqualificato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, e lo condanna alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Concede ex articolo 163 e 175 codice penale la sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Visti gli artt. 538 , 541 cpp dichiara tenuto e condanna L S al risarcimento del danno nei confronti della Sig.ra G costituita S G che liquida nella misura di 700,00, nonché alla refusione delle spese di costituzione in giudizio sostenute dalla Sig.ra G che si liquidano in euro 1250,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con versamento a cura dell'Erario essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio.
Visto l'articolo 530 comma 2 cpp assolve L S dal reato contestatogli al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

Motivi in giorni
90. Pavia,
13.12.2018
Visto l'articolo 530 comma 1 cpp assolve L S dal reato di cui all'articolo 594 codice penale perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Giudice
Raffaella Filoni

SENTENZA N. 2158/2018

N. 763/2018 Notizie di Reato

TRIBUNALE DI PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1376/2018 R.G. Trib.

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

Dott.ssa Daniela GARLASCHELLI

all'udienza pubblica del 17/12/2018 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

R E J nato nella Repubblica Dominicana il /1994, residente a in via elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.

DETENUTO P.Q.C.-PRESENTE

Assistito e difeso dall'avv. GL , Foro di , di fiducia.

IMPUTATO

A. delitto di cui agli arti 572 c.p., perché maltrattava la convivente E C R ,

inveendo nei suoi confronti, umiliandola ed offendendola con espressioni quali " scopa africani ... schifosa peggio delle prostitute ... non vali niente ... puttana", minacciandola, percuotendola ripetutamente e realizzando, in tal modo, una condotta di sopraffazione sistematica nei confronti della predetta persona; in particolare:

- ***fin dall'inizio della convivenza (nel mese di agosto 2017) l'aggrediva schiaffeggiandola più volte cagionandole così in un'occasione un ematoma sull'occhio destro;***

  nel mese di settembre 2017 la picchiava reiteratamente con pugni e calci utilizzando in un'occasione un tubo di metallo cagionandole così una contusione al polso sinistro ed ematomi lungo tutta la schiena;

  in un'altra occasione sempre nel mese di settembre 2017 oltre ad aggredirla con pugni e calci facendola cadere a terra, la spingeva facendola picchiare con il viso contro lo spigolo del tavolo cagionandole la rottura del dente incisivo superiore destro;

  il 3.10.2017 dopo averla ingiuriata con le frasi offensive sopra indicate la prendeva a schiaffi e, minacciandola di picchiarla ancora, la costringeva a subire la violenza sessuale di cui al B);

  il 5.10.2017, nonostante fosse terminata la relazione con la persona offesa, consumava con lei un rapporto sessuale in

cambio del denaro occorrente per la riparazione del dente incisivo superiore destro;
nel mese di ottobre fino alla data del suo arresto per altra causa la molestava attraverso plurimi messaggi whatsapp in cui le chiedeva di poter riprendere la relazione ed in un' occasione la minacciava anche di darle un pugno.

. dall' agosto 2017 al
30.10.2017
B. delitto di cui all' art. 612 bis, commi 1 e 2 c.p. perché, con condotte reiterate minacciava e molestava l' ex convivente E$_t$ C R in modo da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, da ingenerare un fondato timore per l' incolumità della medesima e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita (al punto da trascorrere un periodo lontana dall' indagato in Spagna e ad uscire sempre accompagnata e con il viso coperto per non farsi riconoscere); in particolare dal 6.1.2018, giorno in cui veniva scarcerato per altra causa, durante la permanenza della persona offesa in Spagna (dall' 8.1.2018 all' 1.2.2018) ed al rientro di quest' ultima in Italia:

- *le telefonava reiteratamente utilizzando sia l' utenza a lui in uso sia ulteriori*
  utenze;
-

"), dapprima, manifestando
l' intenzione di
(utilizzando il
profilo "
le inviava numerosissimi messaggi tramite l' applicazione whatsapp e facebook voler riprendere la loro relazione facendole comprendere che era a conoscenza dell' intervenuto aborto (cfr. messaggio tramite facebook del seguente tenore: " tranquilla so tutto") e poi dal contenuto ingiurioso e minaccioso (cfr. messaggio tramite facebook del 23.2.2018 del seguente tenore " succhiacazzi ...ora devo vendicarmi per quello che hai fatto e tu hai paura per le tue cazzate e per mancanza di cazzo nero.. ");

- *a seguito delle mancate risposte della persona offesa inviava messaggi altrettanto molesti e minacciosi a M 1 ,*

un' amica della persona offesa, ed alla sorella e alla mamma di quest' ultima al fine di poterla contattare; fatto aggravato per essere stato commesso da soggetto che era stato legato da relazione affettiva alla persona offesa.

In , dal 6.1.2018 ad oggi (reato in corso); querela proposta il 26.2.2018

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale

PC : E C R nata a Santo Domingo 1’ /1999, residente a in , assistita e difesa dall’avv. I S , Foro di 1 , di fiducia.

Con l’intervento del P.M. **Dr.ssa Crespi**

Il PM chiede la condanna alla pena di anni 4 di reclusione, unificati i reati da vincolo della continuazione.

La difesa di PC chiede che sia accertata la penale responsabilità dell’imputato e che

10. stesso sia condannato a congrua pena; chiede inoltre che lo stesso sia condannato al risarcimento dei danni subiti dalla PC costituita per l’importo ritenuto di Legge e comunque non inferiore a Euro 20.000,00 di cui Euro 5000,00 a titolo di provvisionale con interessi e rivalutazione, dal giorno dei fatti al saldo.

In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, chiede che ai sensi dell’art. 165 c.p.p. lo stesso venga subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale e di risarcimento del danno. Chiede infine

11. rimborso delle spese di costituzione di PC come da nota separata.

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione quantomeno ex art. 530 2° comma c.p.p; in subordine chiede la riqualificazione dei reati in minaccia privata e in estremo subordine condanna al minimo della pena e modifica della misura della custodia cautelare in carcere con quella mena afflittiva degli arresti domiciliari.

FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone di giudizio immediato in data 7.6.2018, ritualmente notificato, l'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reati rubricati in epigrafe.

In sede di verifica della regolare costituzione delle parti, il Difensore della persona offesa dal reato, R C E ha presentato dichiarazione di costituzione di Pc. ammessa nella sussistenza dei presupposti di legge.

A seguito deH'ammissione al rito abbreviato, celebrato in presenza dell'imputato e per richiesta del medesimo, dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero acquisito deve ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del prevenuto in relazione ai reati di cui al capo a) (artt.572 c.p. commesso nel periodo tra ['agosto 2017 ed il 30.10.2017 in) e di cui al capo b) (art.612 bis 1 e 2 co c.p. dal 6.1.2018 ad oggi, commesso in).

Risulta, invece, ancora pendente avanti al Gip il procedimento relativo ai fatti di reati di cui agli artt.81 cpv. c.p., 609 bis c.p., 609 ter, comma 1 n.5 quater c.p. in relazione alle violenze sessuali (nel periodo agosto 2017-30.10.2017 per ripetuti rapporti completi imposti con violenza - schiaffi, minacce, pretese di rapporti orali ripresi dal soggetto con il cellulare, costringendo la donna a ripetere *"sono E. C R [1] e mi scopo gli africani",* cercando di inserirle un tubo nell'ano e obbligandola a inserirsi un manico di scopa in vagina mentre la filmava nonché a subire un rapporto per il pagamento del dentista), attesa la richiesta di archiviazione del Pm in data 23.5.2018 per genericità del racconto e l'assenza di riscontri in considerazione del tempo trascorso tra i fatti e la presentazione della querela.

Il compendio probatorio è costituito dalla C.N.R. redatta dagli agenti del Commissariato di Ps di in data 18.1.2018, dalle dichiarazioni rese dalla p.o. dal reato, di per sé precise

e circostanziate nella narrazione della relazione sentimentale e delle condotte violente e persecutorie tenute dal prevenuto, dalle dichiarazioni rese dalla madre N C M in sede di s.i.t. in data 15.1.2018,, dalla sorella Mi N Ci ,C in sede di s.i.t. in data 28.2.2018, dalle amiche della vittima I Mi in sede di s.i.t. in data 15.2.2018 e N J P P in sede di s.i.t. in data 16.2.2018 nonché dalla madre di quest'ultima. Mi R P; in sede di s.i.t. rese il medesimo giorno; dalle fotografie prodotte, dalla documentazione medica in data 12.12.2017 in relazione al dente spezzato, dalla relazione redatta in data 28.2.2018 dalla dott.ssa A i F e dall'operatrice C B del Centro Antiviolenza cui la p.o. si rivolse, dai messaggi sia WhatsApp che Messenger che l'imputato inviò alla compagna e alle amiche della medesima, dai tabulati telefonici, che evidenziano 90 contatti telefonici solo tra il 6 ed il 10 gennaio 2018, dal provvedimento del Questore di Pavia applicativo della misura di prevenzione, dalle dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di interrogatorio.

A seguito della denuncia-querela, presentata dalla vittima del reato in data 4.1.2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, il P.M. chiese ed ottenne l'applicazione nei confronti dell'imputato della misura della custodia cautelare in carcere da parte del Gip presso il Tribunale di Pavia in data 2.5.2018, sostituita in data 7.5.2018 con la misura degli arresti domiciliari presso la madre (in via n.) cui seguì l'aggravamento con ripristino della detenzione in data 3.9.2018 a causa dell'episodio del giorno 2.9.2018 (accesa lite tra il padre e l'imputato nella comune casa di abitazione per la accusa del prevenuto, rivolta al genitore, di aver assunto comportamenti ambigui con la attuale fidanzata M S - circostanza negata dalla ragazza - ; condizione di frequente ubriachezza del prevenuto che ha indotto la madre a revocare la propria disponibilità all'accoglienza del figlio, con conseguente inidoneità del domicilio, come emerge dalla informativa in data 3.9.2018, redatta dagli agenti del Commissariato di Ps di).

E' stato, accertato, che la p.o. ebbe una relazione sentimentale con l'imputato nel periodo dal 23.6.2017 al 30.10.2017, giorno in cui il soggetto venne arrestato per altri fatti.

Nel mese di agosto la coppia scelse di convivere in via nella casa di abitazione del prevenuto; trascorsa una settimana, a causa della gelosia dovuta al ritardo nel rientro a casa della ragazza, R , in stato di ubriachezza, la aggredì schiaffeggiandola e causandole un ematoma all'occhio destro; dopo un'altra settimana

l’imputato manifestò il proprio dispiacere perché la compagna aveva avuto il ciclo e non era rimasta incinta, come da suo desiderio, per cui manifestò la propria delusione aggredendola e colpendola con uno schiaffo; solo proteggendosi con un tubo di metallo, trovato in casa, la ragazza riuscì a riportarlo alla calma; spaventata R E: lasciò la casa e ottenne ospitalità presso l’amica D G ; l’imputato la tempestò di messaggi via WhatsApp chiedendo il suo perdono e promettendo che non avrebbe reiterato le condotte violente; dopo qualche giorno, invece, all’inizio di settembre, nuovamente ubriaco, la picchiò utilizzando il tubo con il quale la donna si era difesa nel precedente episodio, provocandole una contusione al polso sinistro ed ematomi alla schiena; le aggressioni nascevano dalla gelosia morbosa del prevenuto verso il precedente fidanzato africano della compagna: a causa del dolore provocato dai colpi ricevuti, la ragazza non si presentò al colloquio di lavoro che aveva fissato per il giorno successivo e fu medicata dal prevenuto al polso, che non riusciva più a muovere.

Secondo il solito codice di comportamento, l'imputato chiese perdono alla fidanzata, inginocchiandosi avanti a lei ma, dopo pochi secondi, la colpì con pugni sulle gambe e sul fianco; nei giorni successivi le chiese di consumare un rapporto sessuale con il cugino J< di 16 anni, lasciandola in casa da sola con il ragazzino e dicendole che, se avesse obbedito, le avrebbe perdonato i rapporti pregressi “cow *un nero":* la p.o non acconsentì e. al rientro, l’imputato, ubriaco, pensando che i due avessero consumato, la aggredì con pugni e calci facendola cadere a terra; la ragazza si difese con una scopa spaccandogliela in testa al fidanzato ma questi non accennò a fermarsi, proseguendo nel pestaggio, culminato nella caduta della p.o. contro lo spigolo di un tavolo, colpito con il dente incisivo superiore destro, che si ruppe.

Il giorno successivo la p.o. si recò dal dentista, che le rilasciò la certificazione medica delle cure eseguite.

Nei giorni che seguirono sino al 3 ottobre, il prevenuto continuò a rinfacciarle i rapporti con gli africani, offendendola con epiteti quali *"scopa africane', "schifosa peggio delle prostitute'", "non vali niente"* senza, tuttavia, picchiarla; la sera del 3.10.2017 l’imputato rientrò nuovamente ubriaco, rievocò il precedente rapporto con il fidanzato africano, aggredì la ragazza con schiaffi, la costrinse, minacciandola di ulteriori botte, a spogliarsi e a farsi riprendere con il cellulare mentre diceva *"sono E C e mi scopo*

gli africani, minacciandola di pubblicare il video, prendendo il tubo di metallo che aveva precedentemente utilizzato per picchiarla, cercando di inserirglielo nell'ano, non

riuscendovi per la resistenza opposta dalla ragazza; il giorno dopo la p.o. ricevette la visita dell'amica J P, cui raccontò l'accaduto e costei insistette perché lasciasse l'abitazione offrendole l'aiuto della propria madre; ricevuto il denaro dal prevenuto per riparare il dente, la p.o. si trasferì presso la famiglia dell'amica; venne raggiunta da numerosi messaggi del prevenuto, che la invitava a ritirare altro denaro per il dente; quando si recò il giorno 5 ottobre presso la casa dell'imputato, questi le chiese un rapporto sessuale in cambio del denaro e, quando accettò esasperata, le diede 100 euro in contanti; nonostante le ulteriori richieste rivolte alla ragazza dal prevenuto, costei scelse di tornare dalla propria madre, che sino a quel momento non era stata informata delle vessazioni subite dalla ragazza poiché aveva sempre disapprovato la relazione con l'imputato.

Ancora innamorata del prevenuto la ragazza ricominciò a vederlo senza convivere e ad avere rapporti con lui; una volta rimasta incinta, l'imputato dapprima manifestò gioia, poi l'accusò chiamandola *"puttana"* e sostenendo che il figlio non fosse suo, chiedendole di abortire; il giorno 3.10.2017 l'imputato venne arrestato e sottoposto a misura detentiva per altri fatti e la ragazza scelse di interrompere la gravidanza, decisione che la rese ancora più timorosa delle possibili reazioni del prevenuto una volta uscito dal carcere per cui decise di trasferirsi in Spagna.

In occasione della presentazione della querela in data 4.1.2018 la p.o. consegnò il certificato medico dentistico, le fotografie delle lesioni alla bocca e al dente e copia dei messaggi ricevuti.

L'imputato, scarcerato il giorno 6.1.2018 diede origine, come prevedibile, ad atti persecutori nei confronti della ragazza che, dopo un periodo di soggiorno in Spagna dall'8.1.2018 all' 1.2.2018 rientrò in ; costei ricevette numerosissime telefonate, sms, messaggi via WhatsApp e facebook, in cui il prevenuto la rendeva edotta della propria conoscenza dell'avvenuto aborto e la minacciava (tra i quali esemplificativo in data 23.2.2018: *"succhiacazzi, ora devo vendicarmi per quello che hai fatto e tu hai paura per le tue cazzate e per mancanza di cazzo nero..."*).

La p.o. terrorizzata, si mascherò il volto per non farsi riconoscere ad ogni uscita dalla abitazione e si fece sempre accompagnare per timore di incontrare il prevenuto, che aveva già cercato e intercettato i familiari; poiché non rispondeva ai messaggi, l'imputato decise di contattare le amiche della ex fidanzata, molestando e minacciando li M la sorella e la madre della p.o.

Le dichiarazioni della vittima del reato trovano pieno riscontro nel racconto delle amiche I M • e J P con le quali la ragazza era in contatto nel periodo della breve convivenza con il prevenuto, raccontando loro gli insulti ed i pestaggi causati dalla gelosia e le violenze sessuali imposte; J i P constatò personalmente il clima di vessazione imposto all'amica dal prevenuto e apprese delle gravi violenze, tanto che la convinse a trasferirsi presso la propria casa di abitazione e a ricevere la protezione e l'aiuto della propria madre.

La stessa madre della p.o. N M C i ha confermato lo stato di prostrazione in cui ritrovò la figlia al rientro a casa, i racconti della presenza del soggetto nella sua vita, la diretta constatazione delle braccia arrossate e dello stato dolorante, conseguenze delle percosse del prevenuto.

La sorella della p.o., pur non sapendo nulla dei maltrattamenti in corso, notò i modi violenti e l'atteggiamento di sopraffazione tenuto dal prevenuto verso la p.o.. che presentava segni di graffi e lividi alle mani, giustificati da quest'ultima quale accidentale caduta.

Ulteriori riscontri sono costituiti dal referto medico, dalle fotografie, dai messaggi (che attestano la gelosia la aggressività, l'ossessione per il pregresso fidanzamento con l'africano, le minacce) nonché dalla articolata relazione del centro antiviolenza, che tratteggia lo stato psicologico e le condizioni della vittima.

1 messaggi che hanno connotato il periodo successivo alla cessazione della convivenza ed alla scarcerazione dell'imputato furono inviati con il profilo facebook M dal contenuto di evidente riconducibilità al soggetto erano volti a riprendere il rapporto, a

minacciare la famiglia; il tono persecutorio e vessatorio creò uno stato di ansia e timore nella giovane donna che scelse di restare rinchiusa in casa per il timore della reiterazione delle condotte violente già subite.
L'imputato, in sede di interrogatorio in data 4.5.2018 si dichiarò innocente, negò la convivenza con la p.o., disse di avere una relazione con altra donna dalla quale aveva avuto un figlio, descrisse la vittima del reato come persona *che gli chiedeva sempre denaro, che continuò a scrivergli quando si trovava in carcere-,* si professò, in ogni caso, ormai cambiato.

Le condotte tenute dall'imputato integrano il reato di maltrattamenti di cui al capo a) attesa la serie abituale di atti di vessazioni, percosse, minacce, violenze poste in essere ai danni della p.o., una ragazzina indifesa e debole, che, innamorata del prevenuto, si trovò a subire ogni sorta di imposizioni, volte a creare una totale sottomissione e dipendenza, mediante reiterati atti umilianti e violenti, idonei a cagionarle sofferenze fisiche e psicologiche incompatibili con dignitose condizioni di vita nel periodo, sia pure breve, di convivenza.
Sussiste l'elemento oggettivo del reato poiché la condotta descritta si sostanzia in un complesso di fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale della p.o., che hanno reso abitualmente dolorosa la convivenza e la relazione poiché hanno causato alla vittima uno stato di avvilimento mediante atti (aggressioni fisiche) parole (minacce ed offese), gesti, comportamenti svilenti e offensivi del decoro e della dignità.
L'imputato ha cosi agito nella piena consapevolezza di porre in essere gli atti di sistematica sopraffazione imponendo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile, connotato anche da una progressione psicologica, che costituisce piena espressione della intenzione di maltrattare la vittima mediante l'affermazione della propria volontà prevaricatrice.
Sussiste, inoltre, il reato di *stalking* atteso che in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'alt. 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi

aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Nel caso di specie, infatti, terminato il rapporto di convivenza, l'imputato si è reso responsabile di un clima di intimidazione pesante nei confronti non solo della vittima con reiterati messaggi ma anche del suo entourage familiare e nei confronti delle amiche della medesima per poter ricostituire il rapporto; la sua condotta ha ingenerato un clima di ansia e timore nella vittima, costretta a rimanere a casa, a camuffarsi nelle rare uscite per recarsi presso il centro antiviolenza per non farsi riconoscere, sempre scortata da familiari e amici che potessero proteggerla.

In applicazione degli artt. 133 e 133 bis c.p., ritenute le attenuanti generiche in considerazione della condizione di disagio che, in ogni caso, connota anche il vissuto del prevenuto, equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, espressione di maggiore proclività nel delinquere, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ritenuto reato più grave quello di cui al capo a), applicata la riduzione per il rito, appare equa irrogazione della pena di anni 3 di reclusione (p.base anni 3 di reclusione in considerazione della particolare gravità della condotta tenuta, aumentata ad anni 4 c mesi 6 di reclusione per la continuazione con i fatti di reato di cui al capo b) ridotta di 1/3 per la scelta del rito).

Il prevenuto, che ha precedenti penali specifici avendo riportato altre due condanne per atti persecutori nonché per minaccia, lesioni personali e porto d’armi, è soggetto molto pericoloso per cui è stata rigettata l’istanza di modifica della misura, formulata dal Difensore in sede di discussione, costituendo il carcere, in assenza di domicilio idoneo, l’unica soluzione per evitare ulteriori comportamenti lesivi; le particolari condizioni psicologiche del soggetto e la giovane età suggeriscono, tuttavia, la necessità di un percorso di assistenza psicologica poiché, pur in assenza di elementi che inducano a ritenere il vizio di mente, è evidente come la situazione di disagio del soggetto, descritta

dal Difensore, richieda un percorso ed un supporto mirato, possibile solo in una adeguata struttura di accoglienza, allo stato non individuata dal Difensore.

In applicazione degli artt. 538 e ss c.p.p. l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla Parte civile, da liquidarsi complessivamente in euro 10.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile, che si liquidano in euro 700 oltre ad accessori di legge e spese generali a favore dell'Erario.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

In composizione monocratica

Visti gli artt.442, 533, 535 c.p.p.

Dichiara l'imputato responsabile dei reati ascritti unificati dal vincolo della continuazione e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli affi. 538 e ss c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni, cagionati alla PC da liquidarsi in via definitiva in euro 10.000 - condanna provvisoriamente esecutiva - nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile quantificati in euro 700 oltre ad accessori di legge e spese generali a favore dell'Erario.

Visto l'art.544 III c.p.p.

Fissa in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art.304 c.p.p. lett.c)

Sospende i termini di custodia cautelare in carcere per il termine di deposito della motivazione.

Pavia li 17.12.2018

il Giudice
d.ssa Daniela Garlaschelli

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Di Silvio Andrea

Depositato in cancelleria
il 12/3/19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. D'Elia Andrea

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice in

dataX2.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Gì ’ G

generalizzato e questo come da allegato

IMPUTATO

del reato indicato nell'allegato

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

n° 34283/15 R.G.N.R.
n° 4268/16 R.G. G.LP.

Tribunale dì Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO che DISPONE IL GIUDIZIO
-articolo429 c.p.p.-

Il Giudice **dr. Franco CANTU' RAJNOLDI,** all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di

- **G G** - nato il 1981 a
- elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv.
- già dichiarato ASSENTE all'udienza del 23.5.2017;
- difeso di fiducia dall' Avv. I del Foro di I
  - PRESENTE - anche In sostituzione dell' del Foro di
  -ASSENTE:

PARTE CIVILE:
P C I; Er -nata il 1980 a : (FRANCIA)- NON COMPARSA domiciliata *ex lege* presso lo studio *(sito in 054)* dell' Avv. I

assistita e difesa dall' **Avv.** lei Foro di I PRESENTE.

IMPUTATO

del reato p. e p. dall' ***art. 612 bis commi 1 e 2 c.p.*** perché, con condotte reiterate di molestia e minaccia, poneva in essere atti persecutori nei confronti di F C E , ingenerando nella vittima un grave e perdurante stato di ansia nonché fondato timore per l'incolumità.
In particolare l'imputato:
nel febbraio/marzo 2015 minacciava la p.o. nonché il fratello P E F
si aggirava nelle vicinanze dell'abitazione della p.o. per controllarla e avvicinarla contro il suo volere;

molestava la p.o. chiamando al cellulare e via skype e inviando svariati messaggi via sms, email e WhatsApp, contenenti minacce e insulti (del tipo: *"grossa puttana... povera merda... bella baldracca..."*).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona legata da precedente relazione sentimentale.
In(da febbraio 2015 al 23.3.2016.

Fonti di prova:

- querela depositata il 4/08/2015 con relativi allegati;
- integrazione querela depositata il 24/03/2016 con relativi allegati;
- integrazione querela presentata in data 14/04/2016 presso il Commissariato di P.S. di " da G G
  S.I.T. agli atti

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto la condanna del prevenuto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;

la Parte civile sì è riportata alle conclusioni scritte ed ha depositato nota spese;

la Difesa ha invocato l'assoluzione del suo assistito.

SENTENZA CON MOTIVAZIONI SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di emissione del decreto agli atti, l'odierno imputato era chiamato a rispondere della commissione del reato di cui in epigrafe.

la Difesa chiedeva che il procedimento fosse celebrato nelle forme del rito ordinario; la p.o. si costituiva Parte civile; si procedeva all'ammissione delle prove; la Difesa prestava, poi, il consenso all'utilizzabilità della denuncia dell'odierna parte lesa F.

C ed alla stessa erano rivolte domande volte al chiarimento dei dati e delle circostanze rappresentate nel suddetto scritto; erano poi escussi gli ulteriori testi del P.M.; INDI LA Difesa rinunciava ad escutere quelli dalla stessa indicati.

Su concorde assenso delle Parti era acquisito il testo dei messaggi che il prevenuto avrebbe inviato alla P si dà atto che gli stessi sono in gran parte redatti in lingua francese e nulla opponendo alcuno, anzi prestando il consenso, si sono dichiarati utilizzabili in quanto Parti é Giudice conoscono la lingua francese, si evidenzia a tal fine che, peraltro, tali scritti sono redatti in linguaggio semplice e non articolato o tecnico.

Indi le Parti esponevano le conclusioni trascritte a verbale, come sopra riportate, ed il Giudice pubblicava mediante lettura il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

VERSIONE DEI FATTI RIFERITA DALLA P.O.

Dal compendio probatorio emerge che l'imputato e l'odierna vittima del reato, P
C avevano contratto matrimonio e che dalla loro unione nasceva nel mese di novembre del 2013 una bimba a la famiglia si trasferisce a Milano dove i coniugi intendevano aprire un esercizio di ristorazione; l'attività iniziata non aveva successo; tale circostanza viene indicata quale causa scatenante delle incomprensioni che poi hanno portato la coppia alla separazione.

La p.o. riferiva che, a seguito del dissolvimento dell'unione, erano iniziate te minacce e poi gli insulti sia *de visu* che telematici; sembra che i dissapori che poi degeneravano nelle modalità comportamentali che di seguito si descriveranno, avessero avuto origine da disaccordi insorti in merito alle modalità dell'affidamento della figlia L e alle frequentazioni della stessa.

La p.o. ricordava alcune frasi ricorrentemente pronunciate dal prevenuto, in particolare quella, poi reiterata, che si intuisce essere stata proferita per la prima volta quando si erano incontrati presso la stazione di per prendere in consegna la
figliola, invero in tale occasione l'imputato, rivolto alla p.o., le avrebbe detto: *"Sai cosa accade quando un uomo impazzisce ed ammazza la donna?*

Questo capiterà anche a te!”. La p.o., peraltro, precisava che questo non era stato un fatto isolato poiché nei mesi precedenti, per l’appunto a far data dalla separazione, aveva ricevuto con frequenza quotidiana in numero pari a circa cinque, messaggi contenti insulti[2] e minacce.

Parimenti la p.o. riferiva in ordine alle e - mail di identico tenore che il prevenuto le inviava con frequenza (anche queste) pressocchè quotidiana[3].

I descritti atteggiamenti avevano l’effetto di far insorgere nella p.o. comprensibilissimi stati di paura e timore costanti sia per la sua incolumità che per quella della figliola, tanto che ella si rivolgeva ad un terapeuta.

L’imputato perpetrava tale condotta per ampio lasso temporale poiché, come risulta dalle dichiarazioni della p.o. suffragate dal compendio documentale, ella restava destinataria di tali pesanti minacce e dei descritti gravi insulti fino a pochi mesi prima della sua audizione nel presente processo.

Costoro confermavano gli insulti e te minacce proferite dall'imputato anche in loro presenza e, se mai ce ne fosse bisogno, riferivano in ordine al materiale telematico inviato dall'imputato dall'odierna p.o.

Dalla copiosa documentazione telematica allegata agli atti emergono dati di conferma delle circostanze indicate nel capo di imputazione, descritte in sede di istruttoria dibattimentale dalla p.o., il tema sarà sviluppato sotto il profilo strettamente giuridico nel prosieguo di questa trattazione.

VAL UTAZIONE IN ORDINE ALL M *TTENDIBILITA ’ DELLA P. O.*

Punto di partenza della presente motivazione, è costituito, sotto il profilo metodologico, dal principio ermeneutico, enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale la deposizione della persona offesa può costituire la

base di un giudizio di responsabilità, ma deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità severo in considerazione della condizione di quest'ultima che non è una persona estranea ai fatti per i quali è processo, ma interessata all'esito dello stesso, specie quando come nel caso di specie è portatrice di un interesse non solo personale, ma anche patrimoniale ad ottenere la condanna del prevenuto.

Nel caso di specie le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato precisi riscontri nella deposizione dei testi; le frasi contenute nei numerosissimi messaggi inviati trovano però preciso ed esauriente riscontro agli atti.

Tale materiale telematico vale anche di per sé solo all'accoglimento della richiesta del Rappresentate della Parte Pubblica; invero i numerosissimi messaggi inviati con cadenza quotidiana in numero non contenuto, la circostanza che rechino minacce ed insulti, paiono tali da integrare gli estremi del delitto *de quo,* poiché si comprende che sono stati tali da indurre la persona offesa in uno stato di ansia; da tali dati si traggono elementi indicativi del *cyberstanking* telematico attuato dall'imputato ai danni della p.o.

Sussistenza del reato contestato — motivazione.

La peculiarità dell'ipotesi di specie risiede nella circostanza che la condotta dell'agente risulta integrare anche una forma di *cyberstalking* invero accanto alle circostanze riferite dalla persona offesa le quali, come già accennato, trovano conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi, parte integrante del compendio probatorio è costituita dai numerosi documenti indicativi delle intrusioni dell'imputato nella sfera della persona offesa; il caso afferisce alla tematica approfondita recentemente anche sotto

il profilo giurisprudenziale e dottrinale a seguito della crescita esponenziale negli anni dell'utilizzo delle tecnologie informatiche ed, in particolare, della rete *internet* che ha comportato la diffusione di comportamenti criminali nell'ambiente virtuale; in questi casi non si è in presenza di nuovi reati, ma di differenti modalità di estrinsecazione degli stessi; peculiare la circostanza che tali strumenti telematici consentano di superare i limiti spaziali dei crimini convenzionali, in quanto questi sono inesistenti nel contesto *on-line* e ciò permette la consumazione di reati a distanza.

L'illecito penale in questione è una delle condotte rientranti nel novero della *cyber violenza,* termine con il quale ci si riferisce a tutte quelle attività potenzialmente idonee ad arrecare danni a terzi mediante *performance* digitali atte a molestare un altro soggetto trasmettendo, come nel caso di specie, minacce idonee ad agitare la vittima e più in generale atti di intimidazione e molestia che mirano anche a manipolare psicologicamente il soggetto passivo del reato;

il Tribunale non ignora gli studi condotti a seguito dei quali si è verificato che a fronte di tali condotte,, le reazioni dei destinatari son risultate diverse, poiché si è oscillati dal divertimento all'indifferenza, ma, come rilevato dagli stessi studiosi, è parimenti emerso come altre persone, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso, abbiano provato, a seguito del ricevimento di tali messaggi, stati d'animo di angoscia e riportato concreti danni psicologici;

è questa l'ipotesi che viene in considerazione nel caso di specie, atteso che l'invio massiccio di messaggi alla vittima aventi il contenuto che emerge dagli atti, ha prodotto nella stessa quel perdurante stato di grave ansia e paura che integra gli estremi del reato in esame.

La giurisprudenza si è occupata del fenomeno con la sentenza n.20993 del 27 novembre 2012, nella quale sostanzialmente ha ripercorso le coordinate ermeneutiche stabilite nel precedente del 2010, allo stato a seguito della modifica del secondo comma dell'art.612-bis c.p. attuato con D.L. n.93 del 14 agosto 2013 (convertito nella legge n.119 del 15 ottobre 2013), la previsione espressa quale circostanza aggravante del fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici, esonera P interprete da problemi' interpretativi ed applicativi; solo per completezza di trattazione si evidenzia come la nozione di strumenti telematici, si ricavi dalla Convenzione di Budapest del 23 ottobre 2001 sui reati informatici, la cui *ratio* è stata anche quella di evitare che il trattamento sanzionatone rimanga affidato al solo potere discrezionale del Giudice.

Al di là di tali precisazioni in diritto, ai fini della sussistenza del delitto *de quo,* determinate è la ricorrenza degli *"indizi comportamentali",* come noto, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, in quanto indicativi di un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima: tali dati impongono di ritenere sussistente il delitto in esame; il vaglio relativo all'astratta idoneità dei riferiti comportamenti a causare l'evento delittuoso deve nell'ipotesi di specie ritenersi positivo vieppiù in considerazione di quelle *"circostanze di luogo e di tempo "* cui si è riferita la Suprema Corte, ciò in considerazione delle numerose occasioni nelle quali il prevenuto si è comportato in tal modo (cff. Cass. Pen. sez. VI, 3 dicembre 2014, n.50746 rv. 261535);

dall'articolato compendio probatorio sopra esposto, si ricava che tali escandescenze dell'imputato avevano prodotto l'insorgenza nella p.o. di un grave e perdurante stato di ansia e preoccupazione per propria incolumità e

per quella della figlioletta; a motivo di ciò, la vittima era costretta a rivolgersi alle cure di uno specialista; deve, quindi, stimarsi raggiunta prova della commissione del reato contestato (cfr. *ex pluribus* Cass. Pen. sez. Ili, 3 marzo 2015, n.9222; rv.262517), attesa l'emersione di elementi sintomatici del turbamento psicologico perdurante;

peraltro, provata risulta l'abitualità della condotta tenuta che, in base all'orientamento ermeneutico della più recente giurisprudenza, sussiste anche se l'intervallo temporale non è elevato ove risulti abbia prodotto gli effetti indicati nella normativa; pacificamente le minacce riferite dalla vittima del reato restano assorbite nel reato contestato e ritenuto sussistente (cfr. Cass. Pen. sez. Ili, sent. n.9222 emessa in data 16 gennaio 2015, rv.262517).

Concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Tribunale stima siano emersi elementi valorizzatoli ai fini *de quo;* non si ignora l'orientamento rigoroso della Suprema Corte di Cassazione, peraltro recentemente ribadito, teso a limitare le ipotesi in cui è possibile concedere le stesse, ma in ragione della particolarità della vicenda per cui è processo si stima doverle concedere: si valuti, sotto questo profilo, la circostanza che dissapori siano insorti in ordine alle modalità di affidamento della piccola e soprattutto della costante preoccupazione dell'imputato di esser messo in cattiva luce agli occhi della piccola, nata dall'unione tra i due protagonisti della vicenda per la quale è processo, rapporto poi naufragato a seguito delle incomprensioni insorte sulla gestione dell'esercizio di ristorazione sito in Milano.

Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili.

Valutati i criteri di cui agli artt.133 - 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si stima pena equa da comminare quella di anni uno di reclusione (p.b. anni uno, invariata per la concessione delle circostanze di cui all'art. art.62 bis c.p. in misura equivalente all'aggravante).

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex lege.*

La considerazione dell'efficacia deterrente che il presente processo e la sentenza indubbiamente spiegheranno consente la concessione dei benefici di legge potendosi formulare una prognosi favorevole nei confronti del prevenuto.

L'imputato per effetto della condanna sopra indicata è tenuto al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita che si liquida equitativamente in euro
15.000,00; si liquida, altresì, una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 5.000,00 come da richiesta depositata in udienza, stimandosi certo il danno subito dalla p.o.

Il prevenuto è tenuto altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si determinano in euro 2.300,00 per onorari, oltre accessori di legge; tale somma viene posta a carico dello Stato, in qualità dì anticipatorio, attesa l'ammissione del prevenuto al beneficio del gratuito patrocinio.

Si è infine indicato il termine di deposito della motivazione indicato in dispositivo in quanto ritento congruo (art.544 co. 4° c.p.p.).

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

G G colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre le spese.

Benefici di legge.

Visti gli artt.538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

L'imputato alla rifusione delle spese processuali nei confronti della Parte civile costituita che si liquidano in euro 2.300,00 (duemilatrecento,00) posti a carico dello stato anticipatorio, oltre accessori di legge, nonché al risarcimento del danno cagionato che si liquida equitativamente in euro 15.000,00 (quindicimila,00); si determina in euro 5.000,00 (cinquemila,00) la somma da corrispondere a titolo di provvisionale.

Termine gg.30.

Milano 22 febbraio 2019.

---

[1] Cfr. raccomandazione

[2] La p.o. riferiva di essere stata più volte appellata con gli epiteti *"puttana"*, "stronza", e *"pazza"* cfr. trascr. verb. ud. 10.10.2018, p.9 e 10, vedi anche pp.5 e 7.

[3] Cfr. trascr. verb. ud. 10.10.2018, p.9.

Il Giudice

Dr.ssa Mai

Deportato in

IL 04 MAR 2019

ianchi

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione V Penale
dr.ssa Anna Maria Zamagni
N. 25804/16 R.G.N.R. N. 34581/16 R.G.GIP
N. 8415/18 R.G.Trib. N. 2672/19 Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sez. V Penale, nella persona del Giudice Anna Maria Zamagni ha pronunziato la seguente

SENTENZA

0 Nel procedimento penale nei confronti di

Q) **S Gl** : nato a Milano il 1973 **PRESENTE**

con studio in

,2? Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, Avv. (

r-n (come da nomina depositata il 21.04.2017)

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 612 *bis* c.p., perché con condotte reiterate minacciava e molestava l'ex ■2 compagna B. B IV n modo da cagionarle un perdurante e grave stato d'ansia e

di paura, costringendola altresì ad alterare le proprie abitudini di vita. Nella fatti specie, non 'ZI rassegnandosi alla fine della loro relazione perpetrava nei confronti della donna, in un crescendo inarrestabile, una serie di comportamenti minatori e aggressivi. Segnatamente:

Q si tratteneva sotto casa della B. B fino a notte inoltrata-non accettando che la figlia (— comune minore M; rifiutasse di passare con lui il *week-end* - urlando *"sei una merda, sei una tossica ",* citofonava incessantemente e telefonava compulsivamente alla p.o. (33 chiamate nella notte _ tra sabato 25 giugno e domenica 26 giugno); - presentandosi

reiteratamente presso il posto di lavoro della B B al fine di controllarla, la metteva nelle condizioni, per la paura che
incuteva alla donna, di interrompere temporaneamente l'attività lavorativa;

sua residenza al fine di vivere serenamente - evitando così il collocamento Presso una Comunità Protetta, soprattutto per non aggravare il disagio psicologico di M
in vari messaggi scriveva alla donna *"piangerai tua figlia*
in data 16/10/2016, durante una conversazione con la figlia, proferiva frasi aventi il seguente tenore *"ma tu chi cazzo sei, la regina Elisabetta, che uno deve pagare per vederti? ", "tua madre ha detto che sono un pedofilo violento, tua madre è una cattiva madre*

Con raggravante di aver commesso il fatto in danno di una persona cui era stato legato da una relazione affettiva.

In Milano, dal giugno 2016 (modificato in udienza in "data anteriore e prossima al giugno 2016") in permanenza attuale quantomeno fino a ottobre 2016

- costringeva la B. B ı trasferirsi provvisoriamente in una località diversa dalla

- Nel marzo 2017 durante una conversazione con la figlia, proferiva frasi aventi il seguente tenore: *"quando tutto sarà finito io e te faremo i conti, me la pagherai" "se tu non vedrai più me, farò in modo che tu non veda neanche la mamma", "non la passerai liscia, alla fine di questa storia tu sarai costretta a tornare da sola con me e allora io e te faremo i conti "* (Come da contestazione suppletiva del Pm in data 5.12.2017)

In Milano, nel marzo 2017

Individuata la persona offesa in:

MB. B , nata a Milano il 1972 **PRESENTE**

Costituitasi parte civile durante l'udienza preliminare del 06.02.2018 elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia, Avv. con studio in

Conclusioni delle parti

Il PM ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con condanna ad anni due di reclusione

La difesa di parte civile: " *Voglia la S.V ili.ma dichiarare la responsabilità penale dell'imputato e. per l'effetto, condannarlo alla pena prevista dalla legge e, inoltre, al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dai fatti per cui si procede, ammontanti ad € 10.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione e, in caso di impossibilità a determinare con immediatezza il danno, fissazione di una provvisionale nella misura di € 8.000,00, esecutiva per legge, il tutto oltre alle spese di costituzione e difesa della parte civile come da nota spese allegata'*[1]

La difesa dell'imputato ha chiesto assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero ex art. 530 comma 2 c.p.p. perchè non è stata raggiunta la prova del fatto; in

subordine chiede il minimo della pena, le attenuanti generiche e i benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo

In data 10.04.2018 S G è stato rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per il reato di cui al capo di imputazione. All'udienza fissata, le parti hanno avanzato le richieste istruttorie ed è stata pronunciata ordinanza come da verbale.

Alla prima udienza calendarizzata sono stati acquisiti SMS provenienti dalla persona offesa, nonché un esposto presentato dall'imputato nei confronti della parte offesa, limitatamente alla prova del fatto storico della sua presentazione. Nella medesima udienza sono stati escussi i testi del PM (M

B; B, D B B, M. R B T e della difesa di parte civile (M P , G M G LI , D E G , M.P.). Sono stati acquisiti altresì, all'esito della deposizione della persona offesa, la diffida

della stessa del 17.03.2016, decreto del Tribunale per i minorenni di non luogo a provvedere del 1.12.2017, provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato n. 12394/16 a carico dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p.

Alla successiva udienza calendarizzata, l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni e sono stati escussi i testi della difesa (M R . C M. ' A T E D). La difesa dell'imputato ha rinunciato al teste C e dal momento che le altri parti nulla hanno opposto, il Tribunale ne ha revocato l'ammissione. Con il consenso delle parti, è stata acquisita l'annotazione del 26.06.16, con rinuncia da parte della difesa dell'imputato al teste n. 6 della propria lista, di cui il Tribunale ha revocato l'ammissione.

Nella medesima udienza il PM ha modificato il *dies a quo* del capo di imputazione *C'data anteriore e prossima al giugno 2016",* in luogo di *"giugno 2016").*

All'udienza del 27.02.2019, integrate le produzioni come da verbale, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti hanno concluso come sopra riportato ed è stata pronunciata la presente sentenza.

L'imputazione

Nell'unico capo di imputazione è contestato all'imputato la condotta di atti persecutori, per aver reiteratamente molestato e minacciato la persona offesa, di persona, tramite SMS o chiamate anche nei confronti della loro figlia M sia presso l'abitazione che presso il posto di lavoro della donna, al punto tale da costringerla ad interrompere la propria attività lavorativa e a cambiare luogo di residenza, al fine di evitare il collocamento presso una comunità protetta, per la tutela della minore.

Il fatto è contestato, a seguito di integrazione sul punto del capo di imputazione, come commesso in epoca anteriore e prossima al giugno 2016.

I. fatti come accertati nel dibattimento

Deve premettersi che il presente procedimento segue ad altro per il quale è intervenuta archiviazione in data 10.10.2016. Il procedimento archiviato, dapprima iscritto per il reato di cui all'art. 572 c.p., poi modificata l'imputazione nel reato di

cui all'art. 612 bis c.p. e archiviato per difetto di querela, fu iscritto in relazione alla denuncia presentata nel marzo del 2016.
Come correttamente rilevato dal GIP investito della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del G nel presente procedimento, per i fatti relativi al procedimento archiviato non può procedersi in questa sede in assenza di un formale provvedimento di riapertura delle indagini. Tali fatti, dunque, non possono oggi essere giudicati sicché il periodo temporale qui in esame non può che essere quello successivo, a partire cioè dal 14.3.2016.

Fatta questa premessa deve ritenersi che, sulla base dell'istruttoria compiuta, sia certa la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto in relazione al periodo marzo-giugno 2016.
I fatti possono essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni sentiti, nonché delle produzioni documentali acquisiti.
Le dichiarazioni della persona offesa devono ritenersi credibili. La B B ha riferito i fatti in modo preciso e coerente, senza contraddizioni, rendendo evidente l'assenza di astio nei confronti dell'ex compagno tanto da rinunciare al procedimento per decadenza della potestà, da un lato, e da decidere di non sporgere querela in relazione ai fatti commessi sino al marzo 2016. La parte offesa, infatti, pur costituita parte civile, ha evidenziato i ripetuti tentativi di trovare con l'imputato un accordo per la gestione della figlia e per la trasformazione della loro relazione da relazione di coppia a relazione esclusivamente attinente alla comune genitorialità, confermando peraltro la ripresa di una relazione di carattere solo sessuale nel 2015 e descrivendo la deriva iniziata nel gennaio 2016 e derivante dalla gelosia dell'imputato che la portò ad allontanarsi con la figlia dal domicilio nel giugno 2016 e a presentare il ricorso per decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale del G il 13.7.2016.
Proprio il percorso intrapreso in quel procedimento, e tutt'ora in essere nell'ambito del procedimento civile per la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale, ha però indotto la B B a rinunciare al ricorso evidenziando così come la denuncia che ha dato vita al presente processo non abbia motivazione diverse ed ulteriori da quelle derivanti dall'interesse all'accertamento dei fatti.

Inoltre, le dichiarazioni hanno trovato riscontro negli sms prodotti nonché nelle dichiarazioni degli ulteriori testi, in particolare la madre e la sorella della parte civile ma anche i colleghi e responsabili dell'Esselunga, luogo di lavoro della E B
A differenza di quanto evidenziato dalla difesa la collega di lavoro I non ha smentito la parte civile in ordine agli appostamenti davanti al supermercato di ' in quanto la stessa, nel
periodo 2015-2017, non era presente in quel punto vendita, mentre gli altri, responsabili del supermercato, non erano sempre presenti sul posto.

Inoltre i messaggi prodotti relativi proprio al periodo prossimo al giugno 2016 confermano le minacce del G eia strumentalizzazione della figlia, oltre a tutto particolarmente fragile in quanto affetta da lieve ritardi meta cognitivo.

I fatti, dunque, devono essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa.

I fatti riferiti attengono, per il periodo di interesse, a continue telefonate, appostamenti, minacce ed insulti, chiamate ai familiari della B B oltre che alla bambina, tutte dirette ad ottenere un riavvicinamento o la ripresa della relazione con la donna. La B B confermata in ciò dalla madre e dalla sorella, ha riferito di continui tentativi di contatto da parte del G. , diretti o indiretti tramite la figlia che, nel periodo indicato, subiva una forte pressione psicologica da parte del padre, plurimi appostamenti fuori dal luogo di lavoro insieme alla bambina per poterla vedere[1] [2], telefonate continue alla sorella e alla madre perché intercedessero con lei, interferenze nei nuovi rapporti della stessa[3], plurimi messaggi alternati di amore e minaccia[4] [5] fino ad arrivare alLepisodio del 25.6.2016 che ha determinato la stessa ad allontanarsi dal proprio domicilio unitamente alla bambina e a sporgere la denuncia. Quel giorno, nel rispetto degli accordi pattuiti"' l'imputato aveva preso la minore con sé, ma intorno alle 20.15 l'aveva contattata per dirle che la bambina aveva bisogno di essere cambiata o che, in alternativa, avrebbe acquistato un paio di slip. A fronte della richiesta, la B aveva risposto all'imputato che avrebbe preferito cambiare gli indumenti della figlia e il G aveva riportato la minore presso l'abitazione della persona offesa. Giunta a casa, la figlia M; aveva riferito alla madre di essere stata ai gonfiabili di T insieme al padre, ad un'altra bambina e a una signora; che alla presenza di questa bambina, il padre non la trattava bene e che per questo, non voleva tornare da lui; quindi, che avrebbe preferito vederlo il giorno seguente alla presenza della nonna. La B aveva riferito quanto accaduto al G che in un primo momento sembrava aver acconsentito alla richiesta; sennonché, dopo circa 3U-40 minuti, l'uomo aveva contattato la B. per dirle che voleva riprendersi la bambina. Nonostante le spiegazioni della donna, l'imputato si era alterato ed aveva riferito che anche lui avrebbe dovuto dormire in casa della donna. A fronte del rifiuto della B.
l'uomo aveva insistito perché gli preparasse la figlia che avrebbe prelevato in quell'occasione, perché in quel weekend la minore sarebbe dovuta stare con lui. La B aveva attaccato il telefono e il G l'aveva ricontattata diverse volte sino a quando, giunto presso l'abitazione della donna, aveva iniziato a citofonarle insistentemente. In questo contesto, la minore aveva risposto al citofono, urlando al padre "7e *ne devi andare, ci devi lasciare stare"*[6]*;* nonostante le rassicurazioni della madre, la bambina era parsa molto spaventata, al punto che aveva richiesto telefonicamente l'intervento della sorella della madre, che aveva raggiunto l'abitazione attraverso un cancello secondari. Intorno alle 23.00 circa, il G aveva chiamato i Carabinieri che, giunti presso l'abitazione della B dopo aver constatato che la minore non voleva andar via con il padre, avevano autorizzato la donna a rispettare la volontà della bambina, con la promessa che il giorno seguente l'avrebbe ripresa il padre.
Dopo circa 30 minuti dal momento in cui i Carabinieri si erano allontanati dall'abitazione della B uomo aveva ricominciato a telefonare, a citofonare e ad urlare; nello specifico, la donna ha riferito che "mi *ha dato della "tossica", della "merda", ero "un'infame" e poi altre frasi incomprensibili che neanche si capivano"*[1]. Quindi, intorno alle 2 del mattino, una seconda pattuglia della Polizia si era recata presso l'abitazione della B
chiarito l'accaduto, gli operanti

avevano riferito alla donna che avrebbero allontanato l'uomo, ma che comunque avrebbe fatto meglio ad allontanarsi da casa. Così, intorno alle 5.30 del mattino, la B aveva deciso di lasciare la propria abitazione con la figlia.

La persona offesa ha altresì chiarito che quella sera aveva contattato un amico della figlia, con il quale era andata a nel gennaio 2016 episodio che aveva scatenato la gelosia dell'imputato, poiché egli lavorava in una pizzeria sita di fronte alla sua abitazione e spesso frequentata dagli agenti del Commissario di il ragazzo le aveva confermato la presenza del G e le aveva offerto aiuto. La B aveva altresì chiamato la moglie dell'imputato, la quale l'aveva ricontattata per dirle che il G *'Era completamente fuori di sé. di barricarmi in casa perché non era gestibile".*

La persona offesa ha poi riferito che nei giorni seguenti all'episodio del 25 giugno 2016, l'imputato le aveva mandato numerosi messaggi dal contenuto minatorio, del tipo *'"Avrei pianto la bambina, che adesso ridi tu, ma poi piangerai, vado a denunciare che siamo due tossici, la bambina se non ce l'ho* 10. *non la potrai vedere neanche te".*

Nel corso del mese di luglio plurimi erano stati i tentativi di contatto con denuncia di scomparsa presentata dal G

L'allontanamento era durato mesi fino ad un rientro contro il parere della polizia a metà settembre, peraltro in modo clandestino senza renderlo evidente all'esterno fino ad ottobre. La teste ha altresì riferito, confermata in ciò dai responsabile dell'Esselunga, di avere cambiato luogo di lavoro.

Dopo il rientro, invece, le condotte erano cessate.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Così ricostruiti i fatti deve ritenersi integrato il reato contestato per il periodo da marzo a giugno 2016. Non può viceversa ritenersi sussistente il reato per il periodo successivo. Quanto accaduto a marzo è stato un fatto estemporaneo dopo mesi in cui nulla più era accaduto, mentre i fatti di luglio appaiono riconnessi al tentativo di avere notizie certe sulla figlia più che alla volontà di porre in essere una condotta di disturbo e persecuzione dell'ex compagna.

Elemento oggettivo.

11. delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale ad eventi alternativi, ciascuno dei quali è idoneo ad integrarlo.

Si tratta di reato abituale, caratterizzato dalla sussistenza di plurimi fatti che, isolatamente considerati, potrebbero anche non essere punibili ma che si configurano quali segmenti di una condotta unitaria, tale, nel suo complesso, da cagionare anche uno solo degli eventi contemplati dalla norma.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha fatto proprio un criterio interpretativo della reiterazione di natura non essenzialmente quantitativa, statuendo che per

aversi reiterazione basta che l'agente ripeta la condotta anche soltanto in due occasioni (Cfr. Sez. 5, sent. n. 46331 del 20.11.2013, Rv. 257560).

Lo *stalking* è reato di evento, consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia e paura o, in alternativa, di un evento di pericolo consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. [7]

L'evento, poi, deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. La prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento né può collocarsi sull'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita.

Tra l'altro, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Cfr. Sez. 5, sent. n. 47195 del 6.10.2015, Rv. 265530).

Nella specie, non sussiste dubbio alcuno in ordine alla riconducibilità del caso di specie al delitto di atti persecutori. I comportamenti del G concretizzatisi in persecuzioni, controlli
ossessivi, pedinamenti e reiterati appostamenti, ingiurie e minacce, anche indirette, sono idonei ad integrare nel loro complesso la condotta di cui all'art. 612 bis c.p.

Pacifica altresì la verificazione dell'evento quale risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. La reiterazione degli atti considerati tipici, infatti, costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cfr. sez. 5, sent. n. 54920 dell'8.06.2016, Rv. 269081).

E' proprio quanto accaduto nel caso in esame. Anche i soli fatti del 25.6.2016 sarebbero sufficienti ad integrare il reato. L'appostarsi sotto casa suonando all'impazzata, inveendo e insultando, reiterando la condotta pur dopo essere stato allontanato dai Carabinieri da lui stesso chiamati costringendo la persona offesa a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e la bambina, terrorizzata, a chiedere aiuto alla zia, e ad allontanarsi dall'abitazione per mesi, cambiando altresì luogo di lavoro, integra il reato. Nel caso in esame, peraltro, i fatti del 25.6 sono stati l'epilogo di un comportamento durato mesi e ripetuto nei mesi marzo-giugno, nonostante l'episodio che aveva già portato all'apertura di un procedimento poi archiviato.

Proprio l'intensificarsi delle condotte vessatorie, ossessive, intimidatrici, di arrogante prevaricazione ha portato la parte civile ad allontanarsi dal domicilio in

modo clandestino e a cambiare il luogo di lavoro. E' evidente, quindi, la sussistenza dell'evento richiesto dalla norma e del nesso di causalità con la condotta persecutoria.

Elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del delitto di *stalking* è integrato dal dolo generico, che deve coprire tutti gli elementi della fattispecie ed il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Cfr. Sez. 5, Sent. n. 43085 del 24.09.2015, Rv. 265230).

Infatti, il delitto di cui all'art. 612 *bs* c.p. è unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio, la realizzazione della serie degli episodi (Cfr. Sez. 5, Sent. n. 18999 del 19.02.2014, Rv. 260411).

---

[1] Cfr pag. 9 della trascrizione della deposizione della parte civile all'udienza del 30.1.2019

[2] Cfr dichiarazioni della B B ? della madre B

[3] Cfr pag. 28-29 della deposizione della parte civile.

[4] Cfr pagg. 30-31 della deposizione della parte civile

[5] 1 due avevano pattuito che fintante che la minore non avesse compiuto i 5 anni d'età, quest'ultima non avrebbe pernottato in un'abitazione diversa da quella della madre e avrebbe trascorso con il padre alcune ore nei giorni di giovedì e sabato.

[6] Cfr. pag. 16 deposizione B BI M

[7]
Cfr. pag. 17 deposizione B. o
Cfr. pag. 20 deposizione B,

Deve ritenersi che sia pienamente integrato, in capo al G dolo generico richiesto dalla norma: la ripetizione e pluralità dei comportamenti, comunque univoci nel loro significato, conferma la piena coscienza e volontà di quanto commesso.

Trattamento sanzionatorio

Possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla aggravante contestata, sussistente attesa la pregressa relazione per il percorso intrapreso dal G dell'ambito del giudizio civile.

In considerazione della durata della condotta, della gravità del danno cagionato alla persona offesa costretta ad allontanarsi per mesi dalla propria abitazione con la figlia, dei precedenti penali la pena non può attestarsi sul minimo edittale. Peraltro l'impegno dimostrato dall'imputato nel cercare di superare le evidenti difficoltà emerse nella gestione della relazione, impegnandosi nel percorso dapprima presso il tribunale per i minorenni ed ora innanzi al tribunale ordinario, consente di contenere comunque la pena in prossimità del minimo edittale, determinandola in mesi nove di reclusione.

Statuizioni civili

Evidente il danno conseguito alla parte civile costretta a subire i continui contatti o tentativi di contatto, a gestire le crisi di ansia della figlia già fragile per i comportamenti inadeguati del padre e, infine, ad allontanarsi da casa e a cambiare luogo di lavoro.

Il danno può essere determinato in via equitativa in € 10.000,00, oltre al pagamento delle spese liquidate in € 3.420,00 oltre 15% per spese, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

S G responsabile del reato ascritto limitatamente al periodo marzo-giugno 2016 e,

riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo

CONDANNA

Alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

S; C di risarcire il danno alla parte civile costituita che liquida in complessive €

10.000,00

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese della parte civile costituita che liquida in complessive € 3.420,00 oltre al 15% per spese IVA e CPA

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni sessanta il termine per la stesura della motivazione

Milano, 27 febbraio 2019

Il Giudice

#

N. 6116/18 RG
TRIBUNALE
N. 6298/18 RG NR
N.RG GIP Inviato estratto
al P.M.
Il
N. 5 Dep.Sentenze
IRREVOCABILE IL
N.Reg.Esecuz.
N.Campione Penale

SENTENZA AL V° DEL
P.G.
TRAMITE SICP IN DATA
Redatta scheda il:

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone
all'udienza del 28 febbraio 2019, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

E1 Mi Mi >, nato in il 1986, sottoposto per il capo A) alla misura
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (misura eseguita dal 26.02.2018), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore; **presente**

difeso d'ufficio dall'Avv. del Foro di

pres

ente IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

a. del reato di cui agli art. 94, 572 nr. 11 quinquies c.p. perché, sovente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, consistiti nel percuotere, nel minacciare ed ingiuriare abitualmente privandola dei mezzi di sussistenza la moglie G M Mi T in presenza dei figli minori K Mi Mi (.2014) e K M M (l 2010) la maltrattava cagionandole penose e umilianti condizioni di vita. In particolare ponevano in essere le seguenti condotte: -spesso la ingiuriava e la percuoteva con schiaffi al volto;

- *afferrava per i capelli la donna e la riportava con violenza all'interno dell'abitazione ogni volta che la stessa richiedeva aiuto ai vicini;*
- *la costringeva a ricorrere agli aiuti alimentari presso la parrocchia poiché le faceva mancare i mezzi di sussistenza;*
- *nel mese di Giugno 2017 durante un litigio costringeva la donna ad uscire all'esterno dell'abitazione e chiedere aiuto ai vicini;*
- *in data 18.08.2017, durante una discussione, le sferrava un violento pugno sullo zigomo sinistro della po, provocandole lesioni personali consistite in "CONTUSIONI MULTIPLE DA PERCOSSE" con prognosi di giorni 10 s.c.;*
- *in data 05.09.2017, le sferrava un pugno in volto provocandole lesioni personali consistite in "CONTUSIONI AL VOLTO " con prognosi di giorni 10 s.c.*
- *nel mese di Novembre 2017, spintonava la donna, mentre la stessa saliva le scale con le buste della spesa; - nel mese di Gennaio 2018, quando la donna unitamente ad uno dei figli usciva dall'appartamento urlando, dopo averla raggiunta l'afferrava a per capelli e la trascinava in casa nonostante perdesse sangue dalla bocca;*

-in data 07.02.2018, dopo essere rincasato durante la nottata, sotto l'effetto di sostanze alcooliche, iniziava ad ingiuriarla;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori e sotto l'effetto di sostanze alcoliche.
In Milano almeno dal mese di Giugno 2017 almeno fino 07.02.2018

b. di cui agli arti. 582, 585, in relazione agli art. 576 nr. 5 e 577 u.c. c.p. perché colpiva la moglie Gì
M ' M T sferrava un violento pugno sullo zigomo sinistro della po, provocandole lesioni personali consistite in "CONTUSIONI MULTIPLE DA PERCOSSE" con prognosi di giorni 10 s.c.; Con 1'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge e in occasione del reato di cui al capo "a" In Milano il 18.08.2017

c. di cui agli artt. 582, 585, in relazione agli artt. 576 nr. 5 e 577 u.c. c.p. perché colpiva la moglie G.
M M I le sferrava un pugno in volto provocandole lesioni personali consistite in "CONTUSIONI AL VOLTO " con prognosi di giorni 10 s.c.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge e in occasione del reato di cui al capo "a" In Milano il 05.09.2017

Conclusioni delle parti:
Il **PM** ha chiesto la condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

La **difesa** ha chiesto: - in via principale, l'assoluzione dal capo a) perché il fatto non sussiste e N.D.P. per i capi b) e c) per difetto di condizione di procedibilità; - in subordine, ritenuta la continuazione tra i reati, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti o prevalenti sulle aggravanti contestate, il minimo edittale con concessione dei benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato, depositato in data 13.04.2018, l'odierno imputato (sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, disposta dal GIP con ordinanza del 26.02.2018) è stato tratto a giudizio di questo Tribunale monocratico per rispondere dei reati compiutamente descritti in rubrica.
All'udienza del **05.07.2018** è stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato alla p.o. e il processo è stato rinviato all'udienza del **14.09.2018.**
All'udienza così fissata è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove come da ordinanza a verbale.
All'udienza del **19.09.2018** è stata escussa la p.o. e sono stati acquisiti i referti medici nonché, con il consenso delle parti, anche le annotazioni di servizio del 3.2.2018, del 7.8.2017 e del 18.8.2017, oltre alla documentazione anagrafica individuale e familiare della persona offesa e dell'imputato.
Nella medesima udienza, il PM ha rinunciato ai testi indicati ai numeri 5, 6 e 7 della propria lista e il processo è stato rinviato all'udienza del **6.02.2019** in cui sono stati escussi i testi **M G T e M L S** . Dopo un rinvio, all'udienza del **13.02.2019** si è proceduto all'escussione del teste **M G** e **all'esame dell'imputato.** Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il processo è stato rinviato all'udienza del **28.02.2019** in cui le parti hanno concluso come in epigrafe ed, all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura dell'infrascritto dispositivo di sentenza, con motivazione riservata nel termine di 70 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale conducono univocamente all'affermazione della responsabilità penale di E M M per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni
allo stesso ascritti.
In particolare, dalle dichiarazioni della p.o. dai documenti acquisiti agli atti, nonché dalle deposizioni rese dai testimoni, è dato pervenire alla seguente ricostruzione dei fatti, che dovrà necessariamente prendere le mosse dal racconto della persona offesa, **G M M T**
Quest'ultima ha dichiarato di essere sposata da 9 anni con l'odierno imputato e di averlo raggiunto in Italia da circa 3 anni e mezzo.
La donna ha precisato di non avere mai denunciato il marito per i fatti oggetto d'imputazione e, pur evidenziando di essersi recata in due occasioni dai Carabinieri, ha provato a minimizzare quanto accadutole, affermando "*...mio marito è sempre nervoso, parla a voce alta con me... "* e, ancora, *"...lui parlava nervosamente e io volevo dormire solo con i bambini... "* (cfr. trascrizioni dell'udienza del 19.9.2018 p.4).

La p.o. ha poi precisato che il rapporto con il marito ha avuto i primi segni di cedimento quando la famiglia dell'imputato si è trasferita da loro e sono insorte delle liti caratterizzate da ragioni prevalentemente economiche. In particolare, lei ha lamentato che l'E non provvedeva ai bisogni di natura economica della famiglia, nonostante avesse un lavoro come pizzaiolo e percepisse uno stipendio, costringendola così a recarsi presso le istituzioni cattoliche per soddisfare le loro esigenze alimentari. Nonostante le ristrettezze imposte alla famiglia, l'imputato era in possesso di un conto corrente di cui era l'unico intestatario e al quale la moglie non aveva alcuna possibilità di accedere.
Inoltre, la p.o. ha raccontato che, circa due anni fa, un uomo l'aveva condotta in un locale nel quale aveva trovato il marito intento a giocare alle *slot machine,* apprendendo che in tal modo quest'ultimo dissipava il denaro guadagnato.
In merito agli episodi di maltrattamenti contestati, la donna ha testualmente riferito *"Era successo così in quell'episodio nel 2017, settembre, il mese prima e poi...sono soltanto episodi che* ***lui inizia a urlare, aggredirmi verbalmente e poi mi aveva picchiata e poi va via.*** *E ' successo soltanto questo e io dopo questo suo atteggiamento comincio a piangere",* precisando, altresì, che l'imputato ***" Sempre. Tutti i giorni"*** le rivolgeva insulti e minacce del seguente tenore *"[...] Vedrai, sistemo la tua famiglia metto i tuoi fratelli in carcere, se tuo padre è un uomo deve venire e presentarsi per difenderti,* ***tua madre è una prostituta di strada, una puttana. Avrò un rapporto con tua sorella...Ti porto uomini in casa per violentarti, per andare con loro a letto e ti fotografo".*** *Mi diceva quando veniva a letto* ***con*** *me: 'Allora* ***sei brava*** *e* ***non vado con altre'.*** *Queste sono parole che mi danno fastidio"* (cfr. trascrizioni d'udienza del 19.9.2018 p. 8).
Riguardo alla frequenza di tali comportamenti, la p.o. ha riferito che avevano luogo con notevole assiduità, atteso che le offese le venivano rivolte sia telefonicamente, sia personalmente, ovvero quando l'imputato tornava dal lavoro, quando fruiva di permessi o ferie, o di notte e, almeno in tre episodi, oltre alle aggressioni verbali vi erano state anche aggressioni fisiche. Alla domanda rivoltale dal PM circa le motivazioni sottese alle aggressioni del marito, la donna ha risposto ***" Normalmente quando mi picchia sia mi dà schiaffi, sia mi da un pugno sulla faccia"*** per poi precisare *"Tutto tre volte. Una volta mi ha dato uno schiaffo perché ha detto che io ero al telefono con un uomo e poi in tutto 3 volte compreso il referto del pronto soccorso"* (cfr. trascrizioni d'udienza del 19.9.2018 p. 9).
In particolare, la p.o. ha ricordato un episodio, avvenuto circa tre anni prima, in cui il più piccolo dei suoi figli piangeva, perché aveva un forte dolore all'orecchio e a fronte delle sue richieste di portarlo al pronto soccorso, l'E si era rifiutato. La p.o. ha raccontato che, in quell'occasione, in preda alla rabbia e in lacrime, aveva lanciato via i vestiti del marito che era entrato e le aveva dato uno schiaffo, in presenza di una loro vicina di casa. *("[...] è entrato, poi è entrata una nostra vicina di casa e* ***in quell' occasione mi ha dato uno schiaffo in faccia"*** - cfr. trascrizioni d'udienza del 19.9.2018 p. 9).
In relazione agli episodi di lesioni, confermati dai referti di P.S. in atti, la donna ha raccontato che nel settembre 2017 avevano avuto una discussione perché lei voleva recarsi dal suo Padre Spirituale; a fronte del rifiuto del marito ad accompagnarla, lei aveva preso i suoi occhiali e li aveva buttati a terra, in risposta l'uomo le aveva tirato un pugno sulla bocca, rompendole una parte dei denti ***("[...] Mi ha dato un pugno sulla bocca e mi ha***

rotto anche un po' i denti..." - cfr. trascrizioni d'udienza del 19.9.2018 p. 10). La donna ha poi precisato che tale aggressione era avvenuta fuori dall'abitazione, dopo che avevano accompagnato uno dei due figli a scuola e mentre l'altro dormiva.
Lei si era, dunque, recata presso l'Ospedale, in cui le era stata diagnosticata una ***"contusione al volto in seguito ad aggressione"*** con prognosi di 10 giorni (cfr. verbale di pronto soccorso dell'Ospedale
del 5.09.2018).
La donna è stata poi invitata a ripercorrere un altro precedente episodio di aggressione fisica, in seguito al quale si era recata presso il P.S., tuttavia la stessa ha specificato di non ricordare esattamente gli sviluppi e le modalità di svolgimento della lite, riferendo testualmente ***"Io non mi ricordo esattamente quell' episodio del pronto soccorso perché più volte mi ha picchiato, perché noi quando litighiamo lui mi dà delle spinte, mi picchia al volto... "*** (cfr. trascrizioni udienza 19.9.2018 p. 13).
Alla domanda del P.M. per sapere se lei avesse mai chiesto aiuto a vicini o ad amici, la p.o. ha dichiarato testualmente *"Io una volta quando... spesso* ***ho paura quando iniziamo a litigare, ho sempre paura. E una volta che non smetteva di urlare e aggredirmi sono andata dalla mia vicina, una signora italiana,*** *e le ho detto se poteva intervenire e parlare con lui per smettere di urlare e aggredirmi"* (cfr. trascrizioni udienza 19.9.2018 p. 13-14).
Durante la deposizione, la donna ha negato alcuni episodi oggetto dell'imputazione; in particolare, ha sostenuto di non aver mai affermato che quando lei chiedeva aiuto ai vicini l'imputato la riportava in casa tirandola per i capelli e che durante le discussioni fossero presenti anche i figli.
La donna ha riferito che in occasione della prima aggressione fisica, i bambini erano davanti alla TV mentre lei ed il marito erano in camera; durante il secondo episodio il bambino più grande era a scuola e il più piccolo dormiva nel passeggino; mentre nell'ultimo caso il figlio più piccolo aveva solo 9 mesi e il maggiore dormiva.
La donna ha anche negato che l'uomo fosse solito tornare a casa ubriaco (P.M.: *"Suo marito tornava a casa ubriaco a volte?* P.O.: *"Non so, non ho mai notato che torna ubriaco, io dormo presto, poi non so se torna ubriaco "* e, ancora, *"No, quando lui tornava a casa tardi io gli dicevo "Perché vuoi stare fuori con i tuoi amici, per bere?", lui mi diceva "No, bevo soltanto birra"'* (cfr. trascrizioni d'udienza del 19.9.2018 p. 16).
Con riferimento alle condizioni economiche in cui era costretta a vivere, la donna ha raccontato di essere stata obbligata dal marito a chiedere i soldi in Chiesa, pur vergognandosene.
Inoltre, la teste ha riferito di aver contattato il marito telefonicamente per accordarsi sulla gestione dei figli e che l'imputato attualmente sta versando i soldi per il mantenimento, come disposto nell'ordinanza in atti.
La teste IVI Gl T vicina di casa della p.o. e dell'imputato, ha dichiarato di vivere nell'appartamento confinante al loro da circa un anno e mezzo.
La teste ha riferito di avere sentito litigare la coppia, affermando testualmente ***"Si sentiva urlare, si sentiva la signora che piangeva, si sentiva un po' di trambusto,*** *<u>però che cosa dicessero non lo so, perché parlano la loro lingua e non ho mai capito quello che dicevano. Si sentiva gridare, si sentiva la signora piangere e un po' di trambusto"</u>* (cfr. trascrizioni d'udienza del 6.2.2019 p. 4).

Quanto alla frequenza delle suddette liti, la teste ha precisato che in una settimana accadevano *"...due o tre sere"* a qualsiasi ora *("...la mattina alle* 7, *alle 2 del pomeriggio, è capitato anche alla una, una e mezza di notte"* - cfr. trascrizioni udienza del 6.2.2019 p. 5).
Inoltre, la teste T ha confermato un episodio già narrato dalla p.o. avvenuto il 3 febbraio 2018, in cui quest'ultima aveva bussato alla porta della vicina per chiederle aiuto, per allontanare dall'abitazione il marito, che stava gridando, in quanto temeva per i suoi figli.
La vicina le aveva, quindi, consigliato di rivolgersi ai Carabinieri ma la p.o. aveva rifiutato, affermando che se li avesse chiamati il marito si sarebbe arrabbiato. Una volta ritornata in casa, la teste T aveva continuato a sentire urla e trambusto e, pertanto, aveva contattato i Carabinieri.
La teste ha poi ricordato di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine anche in un'altra circostanza (che la stessa ha collocato all'incirca un mese prima rispetto all'episodio sopra riportato, precisando poi, su contestazione del P.M., "a dicembre"), perché un pomeriggio, intorno alle 17, aveva sentito gridare sulle scale. Inoltre, la donna ha ricordato di avere sentito ancora in un'altra occasione (giugno 2017) la P.O. uscire sulle scale gridando **"Aiuto".**
Con riferimento alla presenza dei bambini durante le discussioni dei genitori, la teste ha specificato di non avere mai sentito le voci dei figli, se non in un'unica circostanza in cui aveva sentito uno dei bambini dire *"Basta",* (cfr. trascrizioni d'udienza del 6.2.2019 p. 7).
La teste **S M** L comproprietaria della palazzina in cui vivevano la p.o., l'imputato e i loro figli all'epoca dei fatti, ha raccontato di aver ricevuto dalla donna tre telefonate.
Nella prima telefonata, avvenuta nel luglio 2017, la p.o. *"disperata, piangendo",* aveva riferito alla teste di non avere soldi per comprare da mangiare, insieme a frasi del tipo: *"Mio marito mi trascura, non mi dà i soldi, non ho soldi, non posso comprare da mangiare"* (cfr. trascrizioni udienza del 6.2.2019 p. 10). La teste ha, infatti, specificato che dopo i primi due mesi, la coppia non aveva provveduto al regolare pagamento del canone d'affitto.
Dopo circa due/tre mesi dalla prima telefonata, la teste ha raccontato di essere stata nuovamente contattata dalla p.o. che le rappresentava la medesima problematica e lo stesso accadeva anche durante la terza e ultima telefonata, ancora a distanza di qualche mese.
La teste ha poi riferito che, nonostante la p.o. non le avesse confidato nulla in merito a rapporti conflittuali con l'odierno imputato, né lei avesse mai assistito personalmente a litigi, tuttavia i vicini di casa e in particolare le signore T e M. Gl ' (badante che assisteva la madre della teste S , che abitava nel condominio) e gli inquilini del piano sottostante, le avevano segnalato la presenza di ***"risse furibonde, picchiare nei muri, bambini che strillavano, cose di questo tipo"*** (cfr. trascrizioni d'udienza del 6.2.2019 p. 12), fino a un paio di mesi prima.
A seguito di tali segnalazioni, la teste aveva quindi provveduto a presentare un esposto ai Carabinieri rendendo loro noto quanto accaduto. Inoltre, gli inquilini del piano sottostante a quello abitato dalla famiglia E le avevano riferito che le liti in orario notturno erano proseguite almeno fino a novembre, dicembre 2018, mentre attualmente l'abitazione sembrava essere disabitata.
Ancora, la teste ha riferito di aver visto la P.O. piangere *("io l'ho sempre vista piangere per strada anche, tante volte al telefono che piangeva")* ma senza aver mai notato segni e lividi su di lei (cfr. trascrizioni d'udienza del 06.02.2019, p. 13).

La teste **M G** ha dichiarato di aver abitato nello stesso palazzo della famiglia E. per due anni e due mesi a partire dal 2016, svolgendo il lavoro di badante in favore di una condomina.
La teste ha immediatamente dichiarato di **avere sentito la coppia litigare *"Tante volte. Anche di notte, tante volte"*** (cfr. trascrizioni udienza del 13.2.2019 p. 5), raccontando, in particolare, che in un episodio lei **aveva sentito la P.O. gridare aiuto e l'aveva vista sulle scale, con del sangue sulle labbra e sulla mano sinistra.** In questa occasione, poi, aveva visto che la **P.O. veniva afferrata per i capelli da un uomo che la trascinava in casa** *("Anche visti. Una giornata ho sentito una femmina che chiede aiuto,* (V-— *ma sono uscita fuori, non pensato che succede qualcosa, a loro erano sopra, lei è uscita fuori, non mai ...chiedeva aiuto, aveva le labbra, non lo so, la... era sangue anche per mano sinistra (...) PM: "Ha visto il braccio di un uomo?" TESTE: "Si"; PM: "Che cosa faceva?": TESTE: "Ha trasso dentro, ha trasso in casa. PM: "La trascinava in casa? TESTE: "Si,si"; PM: "Ma come la trascinava in casa? Ha visto anche come la trascinava in casa? TESTE: "Di qui, così, a prende, poi ho visto un braccio come trasso così. Questo ho visto"* - cfr. trascrizioni d'udienza 13.02.2019, pag. 5 e 6).

Su contestazione del P.M. la teste ha collocato questo episodio nel gennaio 2018.
Ancora, nel novembre 2017 era capitato che lei vedesse l'uomo spintonare la moglie mentre salivano le scale.
La teste , inoltre, ha precisato che sentiva "sempre" la donna gridare chiedendo aiuto e che i bambini
erano a casa quando questo accadeva (teste: ***"chiedeva aiuto lei, quando sgridava tanto, lei chiedeva aiuto." (...) "sì, era bambini in casa, anche loro piangeva tanto."*** - cfr. trascrizioni d'udienza 13.02.2019, pag. 9), tuttavia ha specificato di non aver mai notato lividi sulla donna.
Ancora, la teste ha precisato che i coniugi parlavano in arabo, quindi pur non comprendendo il significato delle parole tuttavia intuiva che stessero litigando perché urlavano ed erano "concitati".
L'imputato, durante l'esame reso, ha inizialmente negato di aver aggredito fisicamente la moglie, specificando tuttavia di averla colpita solo due volte (- cfr. trascrizioni d'udienza del 13.02.2019, pag.24). Più nel dettaglio, rispetto all'episodio del settembre 2017, quando la moglie era andata al P.S. per la rottura dei denti, egli ha raccontato che, dopo aver lasciato il figlio a scuola, doveva andare al CAF e la moglie non voleva lascialo andare, per tale motivo aveva cercato di allontanarla, finendo per colpirla al volto ***("(...) lei mi ha preso dal braccio, mi ha buttato anche giù gli occhiali, gli ho detto, per liberarmi da lei, gli è venuta la mano qua. Tutta lì, è andata all' ospedale e basta."*** - cfr. trascrizioni d'udienza del 13.02.2019, pag. 17; e ancora: ***"a mia destra ho colpito la sua faccia, così "*** **-** cfr. trascrizioni d'udienza del 13.02.2019, pag. 20).
E M M ha sostenuto di aver tirato, in una sola occasione, uno schiaffo alla moglie, facendola sanguinare. In quell'occasione la lite era stata causata dalle ansie della moglie perché lei voleva che il figlio malato venisse portato in ospedale, ma a lui non sembrava che ciò fosse necessario e quindi si era rifiutato di accompagnarli.

Il suo rifiuto aveva fatto arrabbiare la moglie, che aveva reagito lanciando i suoi vestiti fuori di casa e lui le aveva tirato uno schiaffo (cfr. trascrizioni d'udienza del 13.02.2019, pag. 21).
L'imputato ha sostenuto che durante le liti, normalmente, non colpiva la moglie, preferendo allontanarsi dall'abitazione (Avv: *"è capitato che altre volte, durante le liti, lei abbia dato uno schiaffo a sua moglie? ",* imputato: *"no. (...) me ne andavo. "* - cfr. trascrizioni d'udienza del 13.02.2019, pag. 21).
Rispetto all'episodio in cui la moglie era stata sentita dalla vicina mentre gridava aiuto sulle scale, ha affermato che in quell'occasione lui si era svegliato con un'emorragia al naso e per tale motivo la moglie, spaventata, era uscita a chiedere aiuto.
L'ha, quindi, negato sia di aver spinto la donna sulle scale, sia di averla riportata dentro l'appartamento tirandola per i capelli.
Egli ha riconosciuto che spesso, ma comunque non tutti i giorni, intercorrevano dei litigi con la moglie, principalmente per questioni legate al denaro (poiché lui non aveva lavorato dal dicembre 2017 per un anno e due mesi, per poi trovare un lavoro come pizzaiolo) o per la gelosia dimostrata dalla donna nei suoi confronti. Durante questi litigi, secondo la prospettazione dell'imputato, entrambi alzavano reciprocamente la voce e, talvolta, la moglie chiedeva aiuto per spaventarlo ***("Lei chiedeva aiuto giusto per farmi aver paura"*** - cfr. trascrizioni di udienza del 13.02.2019, pag. 18).
Inoltre, a volte accadeva che litigassero di notte, al suo ritorno a casa, in quanto la moglie lo accusava di essere rimasto fuori a bere con gli amici, circostanza che l'imputato ha smentito. Ancora, ha negato di avere problemi di ludopatia.

L'imputato ha anche escluso che potessero essersi verificate delle liti sulle scale, posto che, anzi, lui era molto attento ad evitare che i figli facessero rumore nelle zone di condivisione condominiale. Ha, quindi, giustificato i suoi comportamenti, sostenendo che, esprimendosi in arabo a voce alta, gli altri condomini hanno potuto fraintendere il tenore delle sue conversazioni, desumendo 1'esistenza di una lite solo dal tono alto della voce *("Magari noi parliamo in arabo, parliamo sempre a voce alta,* ***la gente pensa che si litiga perché noi in arabo parliamo con la voce alta "-*** cfr. trascrizioni di udienza del 13.02.2019, pag. 20).
Ancora, ha negato che la moglie sia mai andata a chiedere aiuti economici in Chiesa.
Dalle **annotazioni di P.G.,** acquisite all'udienza del 19.09.2018 con il consenso delle parti e rinuncia all'escussione dei testi, emerge che le FF.OO. sono intervenute, su richiesta della P.O., in data 07.08.2017, 18.08.2017 e 03.02.2018 a seguito di litigi con il marito.
In occasione del **primo intervento del 07.08.2017,** la P.O. aveva dichiarato che vi era stata una lite perché il marito era rientrato a casa ubriaco, tuttavia gli agenti annotavano che questi *"non presentava i tipici sintomi dell'abuso di sostanze alcoliche ed appariva tranquillo e collaborativo".* inoltre ammetteva di aver avuto un diverbio con la moglie perché al suo rientro a casa aveva trovato la casa in disordine. Le FF.OO. precisavano che nessuna delle due parti presentava segni di colluttazione visibili e che i figli della coppia erano presenti in casa.
In occasione del **secondo intervento del 18.08.2017** la donna riferiva agli agenti, piangendo, di una lite con il marito che l'aveva ingiuriata e colpita al volto con un pugno,

tuttavia gli agenti non riscontravano alcun segno visibile di colluttazione. L'uomo non era presente in casa all'arrivo dei Carabinieri ma, avendo contattato telefonicamente la moglie, gli agenti lo avevano invitato a rientrare presso l'abitazione. Giunto sul posto, il M ippariva tranquillo e collaborativo e non presentava i caratteristici sintomi dell'uso di sostanze alcoliche, inoltre gli agenti notavano degli evidenti graffi sul suo braccio sinistro e l'imputato dichiarava che era stata sua moglie; inoltre, la casa appariva totalmente in disordine.
Gli agenti invitavano poi entrambi i coniugi a recarsi presso il P.S. per farsi refertare.
In occasione **dell'intervento del 03.02.2018** gli agenti riscontravano la presenza in casa dei figli minori della coppia, ma nessun segno di colluttazione, dando atto che l'immobile appariva notevolmente disordinato e con gravi carenze igienico/sanitarie.
Agli atti sono stati acquisiti i **referti del P.S. l'Ospedale '** . In particolare, da quello
del **18.08.2017** risultano ***"contusioni multiple da percosse",*** con prognosi di 10 giorni, dovute ad una *"aggressione da parte del marito", mentre* dal referto del **05.09.2017** risulta che la P.O. si era presentata in ospedale con ***"tumefazione al labbro superiore, incisivi superiori scheggiati "*** dovuta a *"aggressione da parte del marito che la colpiva con un pugno al volto",* con prognosi di 10 giorni.

***

Alla luce dell'istruttoria svolta risulta provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato E IV M G in ordine ai reati a lui ascritti.
Ai fini del decidere, giova innanzitutto premettere che, come noto, la deposizione della persona offesa dal reato può costituire da sola fonte di prova ed essere assunta dal giudice a fondamento del proprio convincimento, al pari di qualunque altra deposizione, senza necessità che sussistano riscontri esterni, non essendo ad essa applicabile il canone di valutazione della prova previsto dagli art. 192 c.p.p., commi 2 e 3.
Sotto tale profilo, dunque, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa devono essere considerate come un mezzo di prova contenente una presunzione di attendibilità.
Nel caso di specie, il racconto della persona offesa risulta caratterizzato da coerenza intrinseca desunta dalla spontaneità, precisione, coerenza e linearità del suo racconto nel quale ha illustrato l'evolversi del rapporto col marito. Quanto alla coerenza estrinseca, occorre mettere in rilievo la convergenza del narrato A della p.o. con le deposizioni degli altri testi escussi, nonché l'insussistenza di ragioni di segno contrario tali da indurre a ritenere non credibile la testimonianza dalla stessa resa.
Deve, quindi, concludersi che dalle prove raccolte in dibattimento emerge con estrema chiarezza il clima di abbandono in cui la p.o. e i suoi figli sono stati costretti a vivere. Le emergenze processuali hanno, infatti, consentito di delineare un contesto familiare in cui la violenza economica, psicologica, fisica ha fatto a lungo da padrona, protraendosi quanto meno dal giugno 2017 al febbraio 2018.

I maltrattamenti ai danni della moglie sono stati attuati dall' E M M G attraverso atteggiamenti inequivocabilmente denotanti la volontà di mortificarla, imponendole un sistema di vita penoso ed umiliante.

In particolare, quanto al reato di maltrattamenti, contestato al capo a) dell'imputazione, è emerso come l'imputato abbia innanzitutto costretto la moglie a vivere in un regime penoso, caratterizzato da privazioni economiche, venendo meno agli obblighi di assistenza morale, materiale e di collaborazione, la cui mancata osservanza consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all' art. 572 c.p..

In particolare, la P.O. ha dichiarato che l'imputato, unico a lavorare in famiglia, era anche l'unico intestatario del conto corrente, cui la donna non poteva accedere per cui era stata costretta a recarsi in Chiesa a chiedere un aiuto economico.

La penosa situazione economica in cui versava la famiglia dell'imputato è stata confermata anche dalla loro proprietaria di casa, S Mi L che ha precisato come, dopo i primi due mesi, non era più stata pagato il canone di locazione.

La teste ha poi riferito di aver ricevuto dalla P.O. tre telefonate (la prima nel luglio 2017 e le altre a pochi mesi di distanza) in cui quest'ultima si lamentava per non avere denaro a sufficienza, neppure per dare da mangiare ai propri figli *("Mio marito mi trascura, non mi dà i soldi, non ho soldi, non posso comprare da mangiare"'* - cfr. trascrizioni d'udienza del 6.2.2019 p. 10).

Parimenti provati risultano i comportamenti dell'imputato connotati da violenza verbale, nonché lo stato di prostrazione e sofferenza che questi determinavano nella moglie.

La parte offesa ha evidenziato che in svariate occasioni il marito le urlava contro, la aggrediva verbalmente e fisicamente, fino a farla piangere, e la minacciava (cfr. trascrizioni d'udienza del 19.9.2018 p. 8).

1 vicini di casa della famiglia hanno riferito di sentire *"sempre"* grida provenire dall'appartamento della famiglia dell'imputato e di aver visto in più occasioni la donna piangere.

In particolare, la teste T » ha affermato, testualmente: ***"Si sentiva urlare, si sentiva la signora che piangeva,*** *si sentiva un po' di trambusto"* (cfr. trascrizioni d'udienza del 6.2.2019 p.4), precisando che questi episodi si verificavano anche "*...due o tre sere"* a settimana, a qualsiasi ora *(" ...la mattina alle 7, alle 2 del pomeriggio, è capitato anche alla una, una e mezza di notte"* - cfr. trascrizioni d'udienza del 6.2.2019 p. 5).

La teste G ha dichiarato di avere sentito la coppia litigare *'"Tante volte. Anche di notte, tante volte"* (cfr. trascrizioni d'udienza del 13.2.2019 p. 5); e ancora, la teste S ha dichiarato che gli altri inquilini dello stabile (in particolare la Gl . e la T >) le avevano segnalato la presenza di *"risse furibonde, picchiare nei muri, bambini che strillavano, cose di questo tipo* " (cfr. trascrizioni udienza del 6.2.2019 p. 12), precisando poi che sia al telefono, sia di persona, aveva visto la P.O. mentre piangeva *("io l'ho sempre vista piangere per strada anche, tante volte al telefono che piangeva ").*

Peraltro, i testi hanno riferito di aver chiaramente sentito la donna chiedere aiuto, anche sulle scale del condominio, e la T ha evidenziato che la P.O. era andata a citofonarle in

occasione dell'ultima aggressione subita a febbraio 2018, chiedendole di allontanare il marito da casa, perché lei aveva paura.

Ciò posto, va evidenziato che, in ragione del solido compendio probatorio sopra descritto, l'esame dell'imputato non ha in alcun modo consentito di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti.

Sul punto giova precisare che **lo stesso imputato ha ammesso i frequenti litigi con la moglie,** cercando tuttavia di minimizzare l'accaduto. Egli ha, infatti, sostenuto che durante le liti entrambi gridavano ed ha fornito giustificazioni prive di riscontri in relazione agli episodi in cui la moglie *G Mi T* aveva chiesto aiuto.

In particolare ha sostenuto che la moglie urlava solo per farlo spaventare, ovvero che in un'occasione lei sarebbe uscita dall'abitazione, gridando sulle scale, perché intimorita dalla circostanza che lui perdeva sangue dal naso; oppure sostenendo che gli altri condomini abbiano equivocato circa le presunte liti, sulla base del tono alto di voce, mentre in realtà lui e la moglie avrebbero parlato tranquillamente in arabo.

Queste spiegazioni, oltre ad essere prive di riscontri, appaiono volte a screditare la P.O., il cui racconto risulta, invece, intrinsecamente ed estrinsecamente credibile.

Peraltro, gli episodi narrati da G *M M T* oltre ad essere confermati dalle deposizioni degli altri testi, trovano un riscontro anche nei fatti narrati dall'imputato che, indirettamente, non ha negato il nucleo essenziale di quanto accaduto, provando solo a fornire delle ricostruzioni alternative ma prive di sostegno probatorio.

E palese come le risultanze istruttorie dimostrano inequivocabilmente l'abitualità, l'intensità e la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato nel corso degli anni, tali da rendere la situazione familiare intollerabile.

Come noto, ciò che caratterizza il delitto di maltrattamenti e lo distingue da un mero fascio di illeciti o di condotte individuali è l'abitualità del comportamento e, quindi, l'unitarietà della condotta, pur nella pluralità delle manifestazioni, le quali costituiscono estrinsecazione di un sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente per la parte offesa.

Quello che rileva, quindi, è l'abitualità del comportamento denigratorio e fatto di continue privazioni, posto in essere dall'imputato nei confronti della moglie che, così, si trasforma in occasione di vessazione e di sofferenza per la donna.

Ciò spiega perché, ai fini del delitto in questione, possono venire in rilievo anche comportamenti che, di per sé presi, possono anche essere non penalmente perseguibili: infatti, il disvalore è determinato proprio dalla loro sistematicità, e quindi dalla particolare lesione al bene giuridico che deriva dalla realizzazione di un sistema di vita fatto di sofferenza, determinante uno stato di disagio continuo e penoso ed incompatibile con normali condizioni di esistenza, reso possibile o, comunque, favorito dalla relazione di convivenza.

Giova, altresì, evidenziare come "‘ la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p., non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè lo specifico proposito di

infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale. Pertanto, non è richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; dal momento che l'elemento unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario, esplicandosi in una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, ma collegati da un nesso dì abitualità, ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o psicologica del soggetto passivo (ex multis, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 12/02/2018; Sez. 6, 19 giugno 2012, n. 25183).” Cass. pen. Sez. Ili, Sent., (ud. 25/05/2018) 09-11-2018, n.51001

Deve precisarsi che l'insieme delle condotte accertate non può essere valutato - ai fini dell'integrazione del reato in questione - atomisticamente.

La condotta di maltrattamenti risulta configurabile proprio in virtù della concatenazione dei vari episodi provati in dibattimento, per cui non risulta necessario enucleare tutti i singoli episodi descritti in imputazione ma valutare le condizioni di vita determinate nella p.o. dalle condotte pacificamente poste in essere dall’imputato.

"Nel caso in esame è indiscutibile che lo stesso imputato, sebbene minimizzando la propria condotta, abbia ammesso l’esistenza di frequenti litigi con la moglie, di averla picchiata almeno in una circostanza e di averle dato uno schiaffo. Le dichiarazioni dell'imputato, chiaramente volte ad alleggerire le proprie responsabilità, sono smentite dai referti medici, che hanno attestato, in altre due occasioni rispetto a quella ammessa dall’imputato, la presenza di lesioni sulla vittima, giudicate guaribili in dieci giorni.

In particolare, come già chiarito innanzi, dai **referti del P.S. l’Ospedale r**isulta che in data **18.08.2017** erano state riscontrate **“contusioni *multiple da percosse*”,** con prognosi di 10 giorni, dovute ad una *"aggressione da parte del marito”* e dal referto del **05.09.2017** emerge l’esistenza di una ***" tumefazione al labbro superiore, incisivi superiori scheggiati”,*** dovuta all’ *"aggressione da parte del marito che la colpiva con un pugno al volto”,* con prognosi di 10 giorni.

Tali lesioni sono logicamente incompatibili con le asserite normali discussioni tra coniugi e sono sintomatiche, piuttosto, di una violenza ripetuta. Anche la presenza dei figli minori della coppia, durante le aggressioni fisiche e verbali subite dalla madre, emerge dai racconti della donna e dei testimoni nonché, in alcuni casi, dalle annotazioni dei carabinieri, il cui arrivo risulta comunque essere stato successivo ai litigi.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, la ritrattazione della P.O. circa la presenza dei figli durante le frequenti liti è solo apparente in quanto sebbene quest’ultima abbia effettivamente affermato che i figli non erano presenti, tuttavia la stessa non ha smentito che in diverse occasioni, come innanzi specificate, i bambini si trovavano in casa. Peraltro va notato che la ritrattazione è spesso sintomatica della condizione di disagio della vittima dei reati di maltrattamenti e il quadro istruttorio delineatosi nella specie rende evidente che, come riscontrato dalle dichiarazioni degli altri testi escussi, la P.O. era vittima di violenze fisiche e psicologiche perpetrate ai suoi danni al marito e, sovente, in presenza dei figli minori.

Il fatto che diversi episodi siano accaduti in presenza dei bambini integra l'aggravante di cui all'art. 61 n.ll quinquies c.p. per la configurabilità della quale non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Cass. Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017).

Mentre non risulta raggiunta la prova che le condotte delittuose di maltrattamento venissero poste in essere abitualmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, per cui deve essere esclusa l'aggravante di cui al 1 'art. 94 c.p..

Ricordato, inoltre, che, come è stato precisato dalia Suprema Corte, *"il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima - comunque sussistenti nel caso di specie -, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali"* (Cassai. 44700/2013), alla luce dell'istruttoria svolta risulta accertata la responsabilità dell'imputato con riferimento al capo a) dell'imputazione.

Va infine evidenziato che *"Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d'ufficio, anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 e di questo al citato art. 576.* " Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/01/2016, n. 3368

Nella specie le lesioni subite dalla P.O. sono perfettamente compatibili con le aggressioni descritte da quest'ultima e alla luce dei referti medici prodotti non vi è dubbio alcuno sulla responsabilità penale dell'imputato anche in relazione ai capi b) e c) dell'imputazione.

Quanto ai capi b) e c) dunque le lesioni in contestazione risultano certe e documentate dai referti medici in atti, oltre che riferite dalle P.O..

Va ricordato, inoltre, il costante orientamento del Supremo Collegio (v.per tutte SC. sez. Ili Penale, sentenza 18 dicembre 2013 - 18 febbraio 2014, n. 7517) circa la configurabilità del concorso tra i reati di maltrattamenti in famiglia e quelli di lesione personale, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe solo i reati di percosse e minacce anche gravi, ma non il reato di lesioni personali, considerata la diversa obiettività giuridica (Cass. sez. II, 13 dicembre 2012-4 aprile 2013 n. 15571; Cass. sez. VI, 28 marzo 2012 n. 13898; Cass. sez. I, 9 novembre 2005-24 febbraio 2006 n. 7043; Cass. sez. VI, 11 maggio 2004 n. 28367).

Non sussistono elementi in forza dei quali concedere le attenuanti generiche, né la difesa ha offerto elementi o ragioni in tal senso. La gravità, la costanza e la pluralità dei comportamenti tenuti dall'imputato e la spregiudicatezza dimostrata dallo stesso, pur nella consapevolezza che l'imputato non ha altri precedenti penali, ostano al riconoscimento nel caso di specie delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.

In particolare va evidenziato che dall'istruttoria svolta è emerso che l'imputato ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla P.O. (sebbene con modalità di non particolare gravità, essendo stato contattato dalla moglie per esigenze legate alla gestione dei figli), inoltre ha provato a screditare la persona offesa dando atto dell'assenza di ogni

forma di resipiscenza e ponendo in essere condotte, anche susseguenti ai reati, dimostrative del mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

I reati risultano avvinti sotto un unico disegno criminoso, attesa la medesima volontà di arrecare mortificazioni morali e materiali alla vittima.

Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare l'intensità del dolo desunta dalle modalità di commissione dei fatti, stimasi equa la pena di anni due e mesi cinque di reclusione (p.b. per il reato più grave di cui al capo a: anni due di reclusione, aumentata di mesi due di reclusione in ragione della riconosciuta aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., ulteriormente aumentata per la continuazione di mesi uno e giorni quindici per ciascun capo b) e c), fino a giungere alla pena indicata nell'infrascritto dispositivo). Segue per legge la condanna alle spese.

Attesa l'entità della pena inflitta e l'abitualità, nonché la gravità delle condotte, valutata anche la trasgressione della misura cautelare in atto, non è possibile formulare un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione dell'imputato dal commettere altri reati, per cui non ricorrono i presupposti per la concessione degli invocati benefici di legge.

Motivazione riservata in giorni 70 ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. attesa la complessità della vicenda trattata e il carico del ruolo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara

E M M G colpevole dei reati a lui ascritti ed, esclusa l'aggravante di cui

all'art. 94 c.p. e riconosciuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Fissa in giorni 70 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 28/2/2019

Il Giudice
Angela Martone

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZ. IX PENALE
DEPOSITATO
IN DATA - 6 MAR. 2019
IL CANCELLIERE

N. 18893/16 R.G.N.R.
N. 9729/17 R.G.Trib.
N. 10408/17 R.G.GIP
Sent n. 2800/19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione V Penale

Presidente
Giudice
Giudice
est.
In composizione collegiale e composto da Dott.ssa Anna Maria ZAMAGNI Dott. Alessandro SANATANGELO Dott.ssa Vincenza PAPAGNO all'esito della camera di consiglio in data 28 febbraio 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio dì primo grado nei confronti di:
L L nato a il 1945, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. ibero, **presente;**
Difeso di fiducia cialLAvv. i del Foro di sostituito per delega dall'Avv.

IMPUTATO

CAPO A)
artt. 61 n. 11 quater) e 612 bis c.p.
perché, con condotte reiterate nel tempo e pressoché giornaliere aggrediva, minacciava e molestava la moglie Z A dalla quale era in fase di

separazione, ed i figli minori della medesima
V di anni 14) e D (di anni 17), in modo tale da cagionare loro un perdurante stato di
ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità e da alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare, non rassegnandosi alla fine della relazione ed all'allontanamento dalla casa familiare, accusando la Z *A* di avere un amante e di avergli sottratto la casa in modo fraudolento, si presentava continuamente presso l'abitazione della moglie ed il suo luogo di lavoro (anche in violazione al divieto di avvicinamento disposto dal Magistrato di Sorveglianza in data 7.5.2016 e sino al nuovo accompagnamento in istituto penitenziario in data 30.5.2016), aggredendola verbalmente e minacciandola con frasi quali: "PUTTANA - DI MERDA - TU DA
QUI TE NE DEVI ANDARE CHE QUESTA CASA E' MIA - QUI NON DEVI FARE ENTRARE NESSUNO - GIU' E' MIO E VOI NON DOVETE ENTRARE INFATTI ADESSO CAMBIO LA SERRATURA - TI AMMAZZO SE NON LASCI LA CASA - STAI ATTENTA VEDI COSA SCRIVONO I GIORNALI...MI STAI COSTRINGENDO A FARE ANCH'IO QUESTE COSE"; pretendeva di avere rapporti sessuali con la Z '. costringendola in alcuni casi a subirli con le modalità di cui al capo B) e C); si appostava ripetutamente nei pressi dell'abitazione delle persone offese, a bordo della propria auto e le seguiva, durante i loro spostamenti; inviava continue telefonate e messaggi, utilizzando varie utenze, e numerose lettere (durante il periodo di detenzione) alla persona offesa, alternando ad insulti e minacce petulanti richieste di colloqui o di tornare insieme, tanto da costringere la Z a bloccare e a cambiare la propria utenza telefonica e a

trasferirsi con i figli V e D presso l'abitazione della figlia maggiorenne N
(anch'ella destinataria» unitamente al compagno convivente B J di molestie e minacce aa parte del L).
Con le aggravanti di avere commesso il fatto nei confronti dell'ex coniuge ed in danno dei figli minori della stessa
Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto nel periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere

In Milano, da aprile 2016 al 7.8,2016 (data dell'arresto a seguito della revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova nell'ambito del 7782/16 SIUS)

CAPO B)
artt 61 n. 11 quater), 609 bis, 609 ter n. 5-quarter) c.p.
Perché, dopo avere attirato la persona offesa Z A all'interno seminterrato
dell'abitazione della stessa intimandole di riprendere le sue cose, con violenza consistita nell'impedire alla persona offesa di uscire dal locale ponendosi davanti alla porta di ingresso, nello spingerla con forza sul divano e nell'immobilizzarla con il peso del proprio corpo, la costringeva a subire un rapporto sessuale per via vaginale.
Con raggravante di avere commesso il fatto nei confronti della moglie

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto nel periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere

In Milano in data 6.5.2016

CAPO C)
artt 56,61 n. 11 quater), 609 bis c.p., 609 ter n. 5-quarter) c.p.
perché, dopo essersi introdotto all'interno dell'abitazione di Z A dopo essersi
avvicinato alla stessa ed avere tentato di baciarla dicendole: "ti voglio, ti amo, è da troppo tempo che non stiamo insieme", compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a subire atti sessuali ed in particolare, con violenza consistita nell'afferrarla per le braccia, trascinandola e poi buttandola sul letto, la immobilizzava col peso del proprio corpo e tentava di avere con la stessa un rapporto sessuale. Non riuscendo nell'intento a causa della reazione della persona offesa, che riusciva a scappare rifugiandosi sul balcone di casa.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti della moglie

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto nel periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere

In Milano in data 18.7.2016

Con la recidiva reiterata specifica

PARTI CIVILI COSTITUITE:
Z A nata a il
responsabilità genitoriale sul figlio minore Z
2002, domiciliata *ex lege* presso il
difensore Avv.
e
Z D , nata a [1]
difensore Avv. del
Foro di
Rappresentate e difese
dall'Avv. '
il
assente;
del Foro
di
1976, in proprio e quale
esercente la
V nato in il

assente;

1998, domiciliata *ex lege*

presso il presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per tutti i reati contestati, ritenuti avvinti da continuazione, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.

La Difesa delle Parti Civili chiedeva, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, la condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle parti civili e alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva in principalità emettersi sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato per i reati di cui ai capi B) e C), perché il fatto non sussiste, e per il reato di cui al capo A) per non avere

commesso il fatto; in subordine chiedeva la condanna al minimo della pena, l'esclusione della contestata recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 13 luglio 2017 L L veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di atti persecutori e violenza sessuale meglio descritti ai capi che precedono.

All'udienza del 26 ottobre 2017, verificata la regolare costituzione delle parti, venivano ammesse le prove e l'istruttoria aveva inizio il 22 febbraio 2018 con l'esame delle persone offese *A.* Z e D ' Z. e dei testimoni richiesti dal Pubblico Ministero, C R e N Z L'istruttoria proseguiva all'udienza del 7 giugno con l'esame dei residui testimoni del Pubblico Ministero, dott.ssa E M e dott.ssa I M e con l'esame del testimone indicato dalla Difesa, G B

Il 5 luglio l'imputato si sottoponeva ad esame e si acquisiva manoscritto redatto dallo stesso.

A seguito di rinvio del processo per l'adesione della Difesa all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria (il 22 novembre), all'udienza del 28 febbraio 2019 l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza di seguito motivata.

La persona offesa **A Z** all'udienza del 22 febbraio 2018, dichiarava di aver conosciuto l'odierno imputato nel 2012, di aver avuto con lo stesso una relazione sentimentale per circa un anno e che in seguito il I le chiedeva di sposarlo e trasferirsi a vivere da lui, nonostante la donna fosse titubante riguardo al matrimonio, essendo arrivata in Italia solo per cercare un lavoro con cui mantenere i tre figli avuti dal precedente marito (N nata il 18.9.1995, D nata il .1998 e V' nato il .2002), e tornare poi da loro in i.

La donna riferiva infatti che in quel periodo lei lavorava come badante a casa di una signora anziana, mentre il L ad un certo punto veniva arrestato e posto agli arresti domiciliari. La Z| riferiva che il L insisteva molto perché lei si trasferisse da lui e lo sposasse, assicurandole che

avrebbe accolto in casa propria anche i figli della donna occupandosi di loro.

Pertanto i due si sposavano, la donna andava ad abitare nell'appartamento condotto in locazione dal L z in Via i tre figli della donna arrivavano in Italia nel 2014.

La convivenza tuttavia non andava bene e la Z con i tre figli abbandonava la casa del L nel dicembre dello stesso anno, trasferendosi in un appartamento che prendeva in affitto e rivolgendosi anche ai Servizi Sociali, in particolare alla dott.ssa M

In merito a quanto occorso nel 2014 e fino al settembre del 2015 veniva acquisita sentenza definitiva n. 10200/15 emessa dal Tribunale di Milano 1'8.10.2015.

Dalla lettura della Sentenza emerge che il I i veniva arrestato il 12.9.2015 nella flagranza del reato di maltrattamenti contro la moglie e successivamente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Durante il processo di primo grado la Z rendeva testimonianza dichiarando di avere esagerato nella descrizione di alcune condotte indicate nelle denunce, in quanto durante i litigi con il L che riferiva essere sporadici, i due si insultavano reciprocamente; pertanto rimetteva la querela sporta contro l'uomo, manifestando Tintenzione di tornare assieme a lui. Il Tribunale di Milano, quindi, riqualificava l'originaria imputazione per maltrattamenti in famiglia elevata al L tei reati di ingiurie, minaccia e percosse e ne l'improcedibilità di tali reati per l'intervenuta rimessione di querela.

Il I tuttavia, che doveva espiare la pena inflitta con precedenti condanne, dopo l'arresto del settembre del 2015 rimaneva in carcere fino all'aprile del 2016, quando il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 30.3.2016, lo ammetteva alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico presso l'abitazione del nipote a , *'tenuto conto altresì del tenore della sentenza di proscioglimento* (appena citata) *in cui si evidenziava che i fatti commessi dal condannato non potevano essere considerati costituitivi di una condotta unilateralmente maltrattante e che andavano inquadrati in un contesto familiare connotato da contrasti reciproci".*

A partire da tale periodo, quindi, riprendevano i contatti tra l'imputato e l'odierna persona offesa.

La Z in particolare, dichiarava che il L ppena usciva dal carcere la chiamava al telefono dicendole dì trovarsi vicino casa.

La donna in quel periodo era tornata a vivere nella casa del L assieme ai figli minori, D e V mentre la figlia N conviveva con il fidanzato in un altro appartamento.

Il I si recava quindi a casa da lei e le diceva di essere stato ammesso all'affidamento terapeutico, che prevedeva che trascorresse la notte a casa del nipote ma di giorno era libero di uscire. Le chiedeva quindi di redigere e firmare un foglio con cui si dichiarasse disponibile ad accoglierlo in casa, cosa che la donna effettivamente faceva sebbene solo per l'insistenza del I

La persona offesa, infatti, dichiarava che sin dall'inizio l'imputato si dimostrava aggressivo e prepotente come in passato, litigando per qualsiasi motivo, insultando lei e i suoi figli ("*bastardi, figli di puttana, troia. Vi ammazzo, vi mando in* □ *tutti. Non mi volete in casa")* e, nonostante ciò, le chiedeva insistentemente di recarsi con lui dall'assistente sociale per dichiarare di volerlo riaccogliere in casa anche di notte. Poiché, anche in considerazione dell'atteggiamento che il I aveva ripreso ad avere, la donna non acconsentiva a tale ulteriore richiesta, il L Sventava sempre più aggressivo; inoltre era anche molto geloso e la controllava costantemente, anche quando la stessa si trovava a lavoro, chiamandola insistentemente al cellulare per sapere con chi fosse e chiedendole spiegazioni se si tratteneva a lavoro cinque minuti più del previsto.

La persona offesa, infatti, chiariva di essersi rivolta quasi subito agli assistenti sociali e agli operatori del Centro di Soccorso Violenza Domestica della Clinica ■ (SVS), che già l'avevano seguita in occasione della prima vicenda, dichiarandosi pentita di aver riaccolto il L e chiedendo aiuto anche per avviare le pratiche per la separazione.

In merito si acquisiva scheda SVS del 26.4.2016, attestante che in tale data la donna si recava presso il Servizio senza appuntamento chiedendo aiuto per la situazione che stava vivendo e che rappresentava così come riferito in udienza.

A fine aprile si verificava un violento litigio quando la donna comunicava al L li non essere intenzionata a recarsi dall'assistente sociale per dichiarare che i loro rapporti erano sereni, perché così non era.

Allora il L iiventava talmente aggressivo da costringere la donna, assieme ai figli minori D e V a chiudersi a chiave in cucina, perché l'uomo urlava e li minacciava,
terrorizzandoli. La donna riusciva a chiamare i Carabinieri e il L accortosene, usciva da casa, avvicinandosi alla finestra della cucina (l'appartamento è sito al piano rialzato) e battendo sulle sbarre.

Arrivavano quindi i Carabinieri ed anche un'ambulanza perché la donna veniva colpita da un attacco di panico. La donna riferiva che solo in quella occasione il L ascoltando ciò che la moglie riferiva ai Carabinieri, veniva a sapere che la Z i era rivolta ad un avvocato (tramite l'SVS) per chiedere la separazione. La donna riferiva in udienza di non avergliene parlato prima per paura, perché lui le ripeteva spesso *"se mi lasci ti ammazzo'"*.

Si acquisiva sul punto la annotazione redatta dai Carabinieri della Stazione di
il 30.4.2016, con cui si dà atto che gli operanti intervenivano su richiesta della persona offesa presso l'abitazione di Via dove trovavano ad attenderli per strada il L he spiegava quanto accaduto, e all'interno della casa la donna, con i due figli minori, che rappresentava di sentirsi male e chiedeva che venisse chiamato personale medico, che poi sopraggiungeva.

La Z ' e il L riferivano del litigio verificatosi e, durante l'intervento, l'uomo entrava più volte in casa, evidentemente agitato e nervoso, chiedendo di poter ritirare effetti personali. Gli operanti davano altresì atto della circostanza che durante tali fasi l'imputato più volte si rivolgeva alla donna e ai figli intimando loro di lasciare libera la casa e dicendo *"tu da qui te ne devi andare che questa è casa mia; qui non deve entrare nessuno; è mio e voi non dovete entrare infatti adesso cambio la serratura"*.

Al termine sopraggiungeva il nipote del I G B, che lo portava via.

E' presente in atti altra annotazione del giorno successivo, 1 maggio 2016 ore 13:30, quando il L richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine per fare ingresso nell'abitazione e ritirare propri effetti personali. Gli operanti rappresentavano che durante le operazioni si notava una forte acredine tra la Z e il L il quale, *"con una certa veemenza verbale"* ma senza mai aggredire fisicamente la donna, la accusava di volergli sottrarre l'abitazione e di avervi ospitato persone *"illecitamente"*.

La persona offesa, proseguendo nella testimonianza, riferiva che dopo questo episodio il L Stornava in casa dalla donna trascorrendo però la giornata non più nell'appartamento bensì nella cantina di pertinenza della casa.

La Z . dichiarava che il L la violentava in cantina il **6 maggio.**

Riferiva cne la mattina alle 7:30 circa veniva chiamata al telefono dall'uomo, che era già arrivato e le diceva di andare in cantina per portare via gli oggetti suoi e dei figli. La donna chiedeva alla figlia D che era pronta per andare a scuola, di accompagnarla perché aveva paura a rimanere sola con il L La figlia così faceva, ma poco dopo la lasciava per non fare tardi a scuola. Allora la Z, dichiarava che il L hiudeva velocemente la porta a chiave e le si avvicinava togliendole con forza la vestaglia e spingendola sul divano, riuscendovi nonostante la sua forte opposizione. Nonostante i ripetuti tentativi della donna di divincolarsi, il L riusciva a toccarla e baciarla su tutto il corpo, abbassandole anche i pantaloni e gli slip; abbassava anche i suoi pantaloni e iniziava a penetrarla in vagina, non completando però l'atto perché la donna si opponeva con forza e alla fine riusciva ad allontanarlo. Nel momento in cui la donna riusciva a liberarsi e a rivestirsi il L riceveva una telefonata da parte del proprio Avvocato, a cui rispondeva, continuando a trattenere la donna in cantina. Poiché la donna gli diceva di riferire al suo avvocato che cosa avesse appena fatto e gli rappresentava che V era a casa da solo con la febbre, il L la lasciava andare.

Pertanto la Z dichiarava di essere tornata in casa verso le ore 8:30 e di avere subito telefonato sia alla assistente sociale, la dott.ssa M. che alla psicologa dell'SVS, la dott.ssa G , che tuttavia non trovava riuscendo a parlare con la dott.ssa M a cui già si era rivolta nel 2014, e che le consigliava di recarsi in Ospedale e poi a sporgere denuncia. Dopo aver trovato qualcuno che si occupasse del figlio malato, si recava alla Clinica dove veniva visitata e riferiva quanto accaduto, prima di recarsi anche a sporgere la querela contro il I

Veniva acquisita la cartella clinica redatta presso l'SVS il 6.5.2016, da cui risulta che la donna si recava presso il Sei-vizio alle ore 12:00 riferendo di essere stata violentata dal L nella cantina, dove la stessa dichiarava di essersi condotta alle ore 7:35 di quella mattina: il L la spogliava e la penetrava a livello vaginale senza eiaculare e la leccava su tutto il corpo;

l'uomo la faceva uscire solo alle ore 9:15, dopo aver telefonato all'Avvocato.

Dagli esami medici risultava l'assenza di lesioni visibili, sia sul corpo che in zona genitale.

La donna in quella sede riferiva ai medici di aver avuto l'ultimo rapporto sessuale venti giorni prima (il 23.4.2016).

In udienza, rispondendo alle domande della Difesa sul punto, la teste negava di aver avuto rapporti sessuali, sia con il L che con altri uomini, in quel periodo, dichiarando che, da quando il L usciva dal carcere ad aprile, i due non avevano avuto alcun rapporto. Rappresentava che il L ' aveva già tentato, prima di quell'episodio, degli approcci sessuali con lei, ma, pur dichiarando di non essere sicura sul punto, ricordava di essersi sempre rifiutata di avere rapporti con lui.

A seguito della denuncia sporta dalla donna per tale episodio il Magistrato di Sorveglianza con provvedimento del 7 maggio 2016 imponeva al L il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Tuttavia sia l'11 che il 12 maggio il I si presentava in Via d in entrambi i casi giungeva sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri che provvedeva ad allontanarlo.

Si acquisiva annotazione dell'11 maggio 2016 da cui risulta che gli operanti si recavano presso l'abitazione su richiesta della donna alle ore 22:15 e trovavano nei pressi dell'ingresso dello stabile tale R M che rappresentava di essersi lì recato per conto del L per ritirare oggetti dell'uomo dalla casa in cui abitava la moglie, che tuttavia non gli consentiva di entrare. Poco dopo sopraggiungeva anche il L contattato dal M

Gli operanti davano atto che in quella occasione sia la Z che il L rappresentavano di essere intenzionati a ricostruire il loro rapporto sentimentale.

Si acquisiva altresì annotazione del 17 maggio, relativa ad una successiva richiesta di intervento effettuata sempre dalla donna alle ore 12:05 perché il L si era ripresentato in casa per prelevare effetti personali. Giunti sul posto gli operanti trovavano all'esterno il L che confermava di

voler ritirare la posta ed alcuni abiti, mentre all'interno dell'abitazione si trovava la donna.

La persona offesa riferiva quindi in udienza che, nonostante il divieto imposto, il L continuava ad avvicinarsi a lei, soprattutto tempestandola di telefonate e presentandosi dove la stessa lavorava; sul punto riferiva di essersi vista costretta a raccontare alle suore per cui lavorava quello che stava vivendo, per chiedere loro di non lasciare mai entrare il L , e le stesse, al termine dell'orario lavorativo, le consentivano di uscire dal retro e la controllavano dalla finestra quando si allontanava.

Il 23 maggio alle ore 8:00 di mattina, mentre si trovava a lavoro, riceveva un messaggio dal figlio V :he le scriveva *"mamma, io non sono a scuola perché mi ha preso L • mi ha portato con lui e io non posso andare a scuola perché lui mi ha preso con la forza".* La donna, che non riusciva a parlare con il figlio perché non le rispondeva al cellulare, se non una sola volta dicendole che *"L mi prende con la forze il telefono e non mi lascia telefonare?',* allertava i Carabinieri. Dopo veniva a sapere che il figlio riusciva a scappare approfittando di un momento di distrazione del I ' pur dimenticando nella foga lo zaino nell'auto dell'uomo. La Z; * quella stessa mattina telefonava anche all'insegnante del figlio, la professoressa V , per informarla dell'accaduto, in quanto la stessa era già a conoscenza della situazione delicata che stava vivendo il figlio a causa del L

La donna poi assieme al figlio sporgeva denuncia producendo i messaggi inviati dal L; al figlio e dal figlio alla madre (questi ultimi in lingua moldava) e la registrazione della conversazione avuta quella mattina dal minore con il I i (che si acquisivano).

Dalla registrazione della conversazione emerge che il minore incontrava il I mentre si stava recando a scuola e i due percorrevano un pezzo di strada assieme. Durante il tragitto il L formulava insistenti domande al ragazzo, chiedendogli ripetutamente se la madre avesse un altro uomo, implorandolo di dargli il numero di telefono di G (il compagno di N a cui voleva chiedere di aiutarlo con la moglie, e chiedendo anche a V di aiutarlo a convincere la madre a farlo tornare in casa con loro; L gli diceva più volte di voler tornare a vivere con sua madre e gli chiedeva di dire alla donna di rispondere ai suoi messaggi. Il ragazzo si dimostrava molto infastidito dalla

presenza dell'uomo, rispondendo in maniera fredda e secca e cercando di contenere l'invadenza dell'uomo.

Dall'ascolto della conversazione si intuisce che i due si incontravano alle ore 7:55 circa (facevano esplicito riferimento all'orario) e sembra che si salutino alle ore 8:00.

Tuttavia dai messaggi acquisiti e anche da quanto riferito dallo stesso imputato (di cui si dirà nel prosieguo) emerge che i due effettivamente continuavano a stare insieme e il ragazzo non entrava a scuola alle 8:00.

Dai messaggi scambiati tra il I ed il ragazzo il 23 maggio, infatti, risulta che lo zaino del minore quel giorno fosse effettivamente rimasto nella disponibilità dell'imputato, che chiedeva a V di vedersi in modo da restituirglielo; peraltro il L che invitava il ragazzo in pizzeria per ridargli lo zaino, diceva al ragazzo di avvisare la madre che sarebbe andato in pizzeria con lui, *"se no chiama ancora i carabinieri"* (facendo chiaramente riferimento a quanto accaduto quella stessa mattina e raccontato poi dallo stesso imputato). In ogni caso, nonostante l'insistenza dell'imputato che gli chiedeva più volte di vedersi, il minore si rifiutava di incontrarlo e gli diceva di lasciare lo zaino a *"C* ' (il portiere).

Negli altri messaggi, precedenti al 23 maggio, risultano i ripetuti tentativi dell'uomo di contattare il ragazzo, promettendogli anche regali e dicendogli di volere bene sia a lui che alla sorella e alla madre, e le ferme risposte del ragazzo, che si opponeva a qualsiasi richiesta di incontro.

Dopo questo episodio la Z; decideva di far trascorrere al figlio qualche giorno a casa della sorella N a per farlo tranquillizzare in quanto la presenza incombente del L , già prima di questo episodio, aveva molto scosso il minore, anche perché l'imputato lo seguiva spesso, soprattutto quando si recava a scuola di mattina.

In casa quindi rimaneva la donna con la figlia E

Il I tuttavia continuava a presentarsi sotto casa e la donna dichiarava di averlo anche fotografato in alcune occasioni.

In particolare una volta il L citofonava e, non riconoscendo la voce della donna che rispondeva al citofono e pensando che fosse D liceva *"dov'è la puttana di tua madre?"*; la donna riagganciava la cornetta del citofono e fotografava il L fuori dalla finestra (foto n.l acquisita).

A maggio il L si presentava altre volte sotto casa, aggredendo ed urlando alla donna vicino al portone di ingresso, intimandole di lasciargli la casa, insultando lei e i figli con le solite espressioni: *"puttana, moldavi di merda".*

Nonostante il divieto di avvicinamento poi, in un'altra occasione, mentre la donna era a lavoro e dopo averla seguita, il L andava a casa dove si trovava V in compagnia di un amico e lo insultava pesantemente, aggredendolo verbalmente.

Da fine maggio al 28 giugno il L ornava in carcere.

Dai provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza acquisiti risulta infatti che, a causa delle numerose violazioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli di questa, il 30 maggio il Magistrato di Sorveglianza sospendeva cautelativamente la misura alternativa ordinando l'accompagnamento del I n carcere e chiedendo la revoca dalla misura alternativa al carcere. Tuttavia il 23 giugno il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta del Magistrato di Sorveglianza e quindi il L veniva riammesso alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico con il divieto di avvicinamento alla Z e ai suoi figli.

Nonostante ciò, la persona offesa dichiarava che il 28 giugno il L si presentava all'uscita dal lavoro e, dopo averle parlato, le afferrava la mano cercando di trascinarla in auto, ma lei si opponeva e scappava riuscendo a salire a bordo dell'autobus per tornare a casa. Nella stessa giornata veniva poi a sapere che il I aveva scritto un messaggio al figlio V chiedendogli di raggiungerlo in pizzeria dove, mentendo, diceva di trovarsi in compagnia della Z

Un'altra volta in estate (nel luglio 2016), quando la donna terminava il turno di notte e tornava a casa la mattina presto per poi recarsi con i tre figli e il genero al mare, dopo aver ricevuto circa dodici chiamate nel corso della notte dal L a cui non rispondeva, veniva contattata dalla figlia.

E le diceva di prestare attenzione mentre tornava a casa perché si era ripresentato il L suonando insistentemente al citofono e bloccandone il pulsante con un pezzo di legno, per poi porsi alla guida dell'autovettura. In quell'occasione in casa c'erano i tre figli e il genero E D< ' che usciva per incontrare il fidanzato, vedendo il L lo fotografava (fotografia n. 2 acquisita).

La donna riusciva a tornare in casa senza incontrare l'uomo. Quindi salivano tutti a bordo dell'auto del E per andare al mare in Poco dopo essere partiti da casa incontravano il L a bordo della propria auto che prendeva a seguirli e, accostatosi a loro al semaforo, urlava al B; li fermarsi perché voleva parlare, ma loro proseguivano senza dargli retta.

Il **18 luglio** verso l'ora di pranzo il L; la contattava telefonicamente dal numero di un suo amico, chiedendole che sbloccasse il suo numero di cellulare in modo da poterla chiamare. La donna non accettava di sbloccare il numero ma gli diceva che l'avrebbe chiamato lei e così faceva. Il L in quell'occasione le diceva che voleva incontrarla e che si trovava già vicino casa sua; infatti la donna si affacciava alla finestra e vedeva il L avvicinarsi allo stabile. Poco dopo non lo vedeva più ed andava in cucina; sentiva aprirsi la porta d'ingresso e credeva fosse rientrata la figlia **D** , invece, avvicinatasi alla porta, trovava il L che subito cercava di avvicinarsi a lei. La persona offesa dichiarava che il L tentava subito di baciarla e toccarla, ma lei scappava in camera da letto, dove l'uomo la buttava sul letto e le si metteva addosso; tuttavia, poiché le mancava il respiro ed impallidiva improvvisamente, il L si spostava e la donna saliva in piedi sul letto dicendogli che avrebbe chiamato la Polizia. Lui allora la minacciava, dicendole che se lo avesse fatto l'avrebbe ammazzata, e pertanto facevano *"un po' di lotta sul letto"* e poi la donna scappava sul balcone e chiudeva la porta esterna per non farlo avvicinare, filmando tutta la scena con il cellulare. Allora il L la chiudeva fuori, lasciandola sul balcone, e andava via. Dopodiché la donna chiamava la figlia D< ' , che arrivava e la liberava.

Si acquisivano i due filmati relativi all'episodio, effettuati dalla donna con il cellulare.

Nel primo la donna sembra trovarsi in piedi sul letto nella camera da letto buia e si sente la stessa dire al Li "mz *hai fatto del male".* L'uomo, che si trovava nelle vicinanze del Ietto, evidentemente non intuendo che la stessa lo stava riprendendo ma pensando che stesse scattando delle foto, le diceva di non fotografarlo e di cancellare le foto, altrimenti le avrebbe spaccato il cellulare, e le rispondeva: *ti amo (...) perché mi vuoi far del male? Brutta scema, tu mi hai mandato in galera tre volte (...) perché mi hai tenuto un'ora e mezzo al telefono?"* e lei negava di averlo fatto. Dopodiché il L li allontanava dalla stanza, incolpando la donna di avere

“spaccato le tapparelle" di casa e andava in corridoio per fargliele vedere; si nota quindi il L vestito, indicare le tapparelle.

Nel secondo video si vede il L nella camera da letto, lanciare degli indumenti contro la donna che lo riprendeva e dirle di mettere via il cellulare; ad un certo punto si nota l’uomo avvicinarsi alla donna e lei scappare, urlando aiuto e andando a chiudersi su un balcone fuori casa. A quel punto il L ‘ inseguendola e ancora lamentandosi perché lei avrebbe *“spaccato tutto, sta stronzo",* la chiudeva fuori, dicendo *“adesso ti lascio sul balcone".*

Venivano prodotti altresì altri due filmati, effettuati con il cellulare dalla donna il 20 aprile 2016, in cui si vede il L nudo, con indosso solo una maglietta, mentre si riveste nella camera da letto della stessa abitazione e la donna che, dopo aver ripreso l’uomo, riprende le condizioni della casa parlando con il L che si lamenta per la poca pulizia dell’appartamento.

La persona offesa riferiva che dopo l’episodio del 18 luglio lei e i figli si rifugiavano a casa di N finché non venivano a sapere che il L jra stato arrestato e tornavano a vivere nella casa di Via

La Z che si dichiarava ancora spaventata dal L al momento della testimonianza, rappresentava ui aver avuto delle crisi di panico, di assumere dei farmaci ansiolitici e di essere ancora seguita da una psicoioga, così come i figli minori, che erano rimasti molto scossi dagli atteggiamenti del L in particolare V

La donna, che dichiarava di avere anche cambiato numero di telefono in questo periodo e che, nonostante ciò, il L era riuscito a scoprire il nuovo numero, rappresentava che nei messaggi e nelle telefonate l’imputato a volte le chiedeva di lasciare la casa, altre volte la minacciava e altre volte ancora le diceva di volerle bene. In ogni caso il L j rappresentava sempre di essere contrario alla separazione, chiedendole di rimanere assieme a lui.

La donna, infine, dichiarava di aver ricevuto numerose lettere dal L mentre l’uomo si trovava in carcere e che riconosceva in quelle che venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento.

Il **31 maggio 2016** il L scriveva una lunga lettera con cui diceva alla persona offesa, tra le altre cose, *"amore ti chiedo perdono non voglio fare la separazione voglio vivere quel poco che mi rimane da vivere accanto a te...non ce la faccio a vivere senza di te, voglio che mi dai l "ultimissima possibilità per provare a fare una pace definitiva una volta per sempre "*.

Il giorno dopo, **1 giugno 2016,** le scriveva informandola che aveva ricevuto la visita in carcere di un avvocato che parlando con lui della donna gli aveva detto *"sembrava una così brava donna sua moglie invece è già la seconda volta che ti manda in carcere e io gli ho detto l'ho trattata male è giusto che sto in carcere. Amore ti chiedo perdono abbi pietà io voglio che tu sia mia moglie (...) fammi un piacere mettiti la fede al dito".*

Proseguiva *"amore mi (h)ai sempre detto che tu non (h)ai un altro uomo spero che sia vero non farmi più male di quello che mi (h)ai fatto lo so amore che anchio ho sbagliato tante volte".*

Con un'altra lettera, scritta lo stesso giorno 1 giugno 2016, si rivolgeva così alla moglie: *"dimmi la verità che almeno ti lascerò in pace (...) (h)ai un altro uomo si ho no ti prego dimmi la verità amore mio non riesco a dormire più dì un'ora al giorno dal 29 di aprile dal giorno che abbiamo litigato e tu non mi (h)ai più voluto parlarmi...adesso riapro la lettera che avevo chiuso e ti metto anche questo foglio dentro, ti chiedo perdono in ginocchio non separiamoci".*

Evidentemente non ricevendo risposte dalla donna, il **3 giugno** scriveva un'altra lettera cambiando completamente registro: "Z *tieni questa lettera e leggila tante volte finché non vedrai il male che mi stai facendo questo qui non è un carcere è un lagher dove uccidevano gli ebrei questo è peggio e sono in carcere senza aver fatto niente solo perché mia moglie ha trovato un altro uomo e mi vuole rubare la mia casa (...) lunedì quando ti ho vista che in camera di D c 'era giù il letto lei scopava con suo ragazzo in sala e tu scopavi in camera nostra col tuo nuovo uomo (h)ai staccato il letto dal muro per non fare rumore (...) non (h)ai proprio vergogna e sei una donna di chiesa (...) ma il Signore vedrai il male che ti farà a te ai tuoi figli e tutti."*

Poi proseguiva scrivendo *"se tutto questo non fosse vero ti chiedo perdono ma il mio cuore dice che non è così (...) ti prego non fare diventare la mia casa il casino delle puttane, scusa di questa parola ma mandi via B* (il figlio V *per portare uomini in casa mia per ora io*

sono sempre tuo marito ricordatelo e vergognati” e poche righe dopo *"non so se potrò telefonarti ma mi piacerebbe sentire la tua voce prima di morire”.*

Il **5 giugno** le scriveva un’altra lunga lettera chiedendole se avesse un altro uomo, se lo avesse portato in casa, la insultava e poi le chiedeva perdono dicendole di volerla sentire al telefono, che dal carcere non le poteva fare del male e che la amava troppo per farle del male.

Poi proseguiva dicendo di aver capito cosa fosse successo per averlo sognato: scriveva di aver capito perché la moglie avesse cambiato atteggiamento nei suoi confronti e addebitava tale condotta al presunto ritorno del precedente compagno della persona offesa, che avrebbe fatto tornare *"quella troia di tua sorella”* quando si incontravano in chiesa *"e quel giorno sei andata a letto con quel bastardo e da lì sono iniziate le nostre litigate (...) mi sono sognato anche che presto morirà qualcuno dei tuoi figli perché per il male che mi stai facendo il Signore ti castigherà”.*

Il **6 giugno** le scriveva una lettera piena di insulti, accusandola di essere una ladra, di mandare via di casa il figlio minore *"per scopare in casa mia tu e quella troia di tua figlia D con il marocchino di merda che ha”; "vedi tu quanto sei puttana che pur di tornare assieme al moldavo che avevi prima di conoscere me (h)ai preferito mandarmi in galera”* e le ricordava che era ancora suo marito.

Proseguendo nella stessa lettera scriveva *"A lascialo, io non voglio perderti sarò il tuo schiavo per sempre, non farmi morire di crepacuore”.*

Segue un’altra lettera di pari tenore dell’8 **giugno.**

Il **9 giugno** scriveva una lunga lettera a D con la quale - si intuisce - aveva parlato al telefono il giorno stesso e le diceva di volerle bene e di amare sua madre, chiedendole infine di aiutarlo a riappacificarsi con la donna.

Il **14 giugno** scriveva alla moglie una lunga lettera di scuse, chiedendole di non separarsi: *"Amore ti chiedo perdono, la gelosia mi ha fatto commettere tanti sbagli (...) ieri mi hai detto che vuoi andare via da casa, ti supplico non farlo vediamo di andare d'accordo, dì all'avvocato che non vuoi più fare la separazione”* e, tra le altre cose, le scriveva di stare per

morire e che lei avrebbe ricevuto la comunicazione dal carcere *"Ti avviseranno (...) sento il cuore che mi sta abbandonando"*

Il 14 giugno il I mandava anche un telegramma ai figli della moglie: *D B A chiedo perdono sono stato uno scemo a trattarvi male vi prego perdonatemi vi voglio veramente bene e mi mancate tanto vi chiedo perdono. D i ho scritto una lettera tre giorni fa. Io, la mamma e voi vi voglio un bene dell'anima non fatemi più piangere per piacere vi mando tanti bacioni. Scrivetemi. L Vi amo tutti, perdono. Bacioni.*

Il **15 giugno** scriveva ancora una lunga lettera alla moglie, dicendole di amarla e chiedendole perdono, per poi aggiungere '7o *so che sei tornata con quella persona",* riprendendo l'argomento relativo all'ipotizzato ritorno dell'ex compagno.

Il **16 giugno** scriveva un telegramma anche alla moglie: *Amore ti prego perdonami te e i bambini ho sbagliato a trattarvi male sono stato uno scemo ti prego scusami non posso vivere senza di voi tu sei mia moglie fammi un telegramma fammi sapere qualche cosa ti voglio bene credimi non litigheremo mai più da quando ho parlato con padre Dimitri sono cambiato. Perdono ti amo te e i bambini. Ciao. Tuo marito Lì Non fare separazione per piacere;*

Il **21 giugno,** cambiando nuovamente tono, le scriveva dal carcere *"A stai vedendo di farmi morire (...) perché mi odi così tanto (...) mi hai rubato la casa (...) pensi che il tuo signore ti perdonerà tutto il male che mi stai facendo spero tanto che con la mia macchina si ammazzi qualcuno di quelli che la sta adoperando".*

Proseguiva il **25 giugno** "77 *stai divertendo a farmi impazzire (...) se è vero che non hai un altro uomo non puoi farmi soffrire così"* e il **27 giugno:** *"Finalmente sono venuto a sapere come stanno le cose e perché ti stai comportando così è tutta colpa di quella troia di tua sorella (...) il tuo signore che tu fai finta di pregare ti farà morire uno dei tuoi figli (...) farò provare anche a te la galera (...) ladra, che il signore ti stramaledica per tutto il male che stai facendo".* Continuava ad insultarla, per poi dirle che le voleva bene e di ricordarsi che lui era sempre suo marito.

Poi proseguiva: *"(II) Ai tirato via la fede Panello del matrimonio sai perché (h)ai un altro e devi far vedere che non sei sposata ma fino alla*

separazione sei sempre mia moglie anche se mi hai tradito (...) fatti sentire per piacere che sei nel mio cuore (...) leggi bene tutta la lettera e vedrai che donna di merda sei".

Il **28 giugno** le spediva un telegramma: *Amore per piacere fatti sentire con una sola parola non farmi impazzire ti prego. Tuo marito. Ti amo tanto. L*

Il **primo luglio,** dopo essere uscito dal carcere, le scriveva un'altra lunga lettera mentre si trovava dal nipote a . Le diceva che stava scrivendo alle 4:00 del mattino, di essere uscito dal carcere da due giorni e di sapere che non la poteva vedere, ma le diceva di amarla e le chiedeva di tornare insieme promettendole di trattare bene sia lei che i suoi figli.

Successivamente le scriveva un'altra lettera, dal cui testo si intuisce che scopriva che la persona offesa aveva cambiato numero di telefono e quindi lui le scriveva per chiederle di fornirgli in qualche modo alcuni abiti. Riprendeva il solito argomento, accusandola di avere un altro uomo e chiedendole di non portarlo in casa; poi le scriveva che, se era quello che lei voleva potevano procedere con la separazione ma le chiedeva di rimanere amici. Ribadiva di sapere che il 28 giugno l'aveva tradito per colpa della sorella e le diceva che aveva *"bisogno di sentirti sennò impazzisco";* terminava la lettera insultandola di essere una ladra e dicendole che *"il signore e tutti i santi ti devono stramaledire".*

L'istruttoria proseguiva con le testimonianze delle figlie della persona offesa.

N Z dichiarava di aver vissuto con la madre ed il L fino al 2016, quando poi si trasferiva a tornava a vivere nella casa di Via nel 2017 dopo che il
marito perdeva il lavoro.

Ricordava che la madre nel 2016 le raccontava di frequenti litigate con il L e che l'uomo la chiamava in continuazione e la andava a trovare anche sul posto di lavoro.

La stessa teste dichiarava di aver ricevuto in quel periodo frequenti telefonate dall'uomo, che le diceva che la madre era andata al mare con l'amante quando invece la Z si trovava in casa con la teste. Il L spesso la minacciava e, infatti, la teste inizialmente bloccava il contatto dell'imputato e poi cambiava il proprio numero di cellulare. L'imputato chiamava spesso

anche il compagno della teste, inizialmente per parlare dei presunti amanti della Z ‘ ; chiedere un aiuto per recuperare il rapporto con la donna e poi, quando capiva che questi non era intenzionato ad aiutarlo, lo minacciava *"figlio di puttana, ti ammazzo"*.

Confermava l’episodio dell’inseguimento in auto nell’estate del 2016, quando la teste con la madre e la famiglia si recava al mare: dichiarava che quella mattina quando lei e il fidanzato andavano nella casa di Via
>er prendere D e la madre, sentivano suonare
insistentemente al citofono, ma quando chiedevano chi fosse non ricevevano risposta e poi trovavano un pezzo di legno che bloccava il pulsante del citofono; quando salivano a bordo dell’auto per andare al mare vedevano il I die iniziava a seguirli con la macchina e al semaforo urlava loro di fermarsi.

Confermava di aver accolto in casa il fratello, su richiesta dello stesso che si dimostrava molto spaventato dal L. che lo aveva fermato all’entrata di scuola e temeva che lo potesse seguire ancora.

Riferiva di aver saputo dalla madre che il L aveva cercato di violentarla in cantina.

Il compagno della teste, **B I** rendeva sommarie informazioni il 19.8.2016 e se ne acquisiva il verbale.

L’uomo riferiva agli operanti che il L lo chiamava ogni giorno, nonostante lo stesso avesse bloccato vari numeri utilizzati dall’imputato, ma lo faceva anche con numero privato, obbligandolo in tal modo a rispondere perché lo chiamava sul cellulare che il E utilizzava anche per il lavoro. Le conversazioni che aveva con il L erano sempre dello stesso tenore: l’imputato ripeteva continuamente e ossessivamente che la moglie aveva un amante e insultava tutte le donne moldave.

Il B confermava l’episodio dell’inseguimento in auto, che collocava al 3 di luglio, e dichiarava di aver visto una volta l’imputato insultare la persona offesa e spintonarla chiamandola *"puttana"*.

D Z ricordava che dall’aprile all’agosto 2016 il L pur non potendo dormire a casa con loro, si recava spesso a far loro visita in Via Dichiarava che l’imputato quando andava da loro trovava sempre dei motivi per litigare e li insultava spesso: *"non ci chiamava mai per nome, sempre con insulti (...) figli di puttana, siete i diavoli. Per colpa vostra non possiamo fare la*

pace, per colpa vostra non andiamo d'accordo" riferendosi al suo rapporto con la moglie.

Ricordava che una volta il L aveva sgridato e insultato il fratello, mentre questi si trovava in casa con un amico e un'altra volta in cantina aveva afferrato una mazza da baseball per aggredire la madre in presenza della teste.

Ricordava che, all'incirca nel maggio del 2016, mentre la teste stava preparando il pranzo di Pasqua in cucina con il fratello e la madre, il L entrava in casa arrabbiato e, insultandoli, iniziava ad essere molto aggressivo nei loro confronti, tanto che i tre si chiudevano in cucina e al fratello veniva un attacco di panico perché gli mancava il respiro.

Confermava quanto accaduto nell'estate del 2016, la mattina in cui si recavano al mare, così come riferito dalla madre e dalla sorella e ricordava che nel luglio del 2016, mentre si trovava in compagnia del fidanzato, veniva contattata per telefono dalla madre che le diceva che il L era entrato in casa e l'aveva chiusa fuori, sul balcone; quindi la teste tornava a casa per aprirle e, solo tempo dopo, la madre le raccontava che in quell'occasione il L aveva cercato di toccarla per avere un rapporto con lei.

Dichiarava che in precedenza, quando la teste ancora andava a scuola, una mattina la madre la raggiungeva in cantina, dove la ragazza aveva i libri, per non stare da sola con il L die in quel perìodo le andava a trovare in casa. Poco dopo però arrivava l'imputato e si metteva a discutere con la madre, ma la teste li lasciava soli perché doveva andare a scuola. Solo tempo dopo la madre le raccontava che quella mattina il L aveva cercato di violentarla.

La teste dichiarava che in quel periodo lei e il fratello erano molto stressati per la situazione che vivevano in casa e avevano anche problemi di rendimento scolastico; inoltre il fratello aveva frequenti attacchi di panico.

La teste dichiarava che il L che dal carcere mandava molte lettere, quando usciva li contattava spesso telefonicamente, tramite chiamate e messaggi, tanto che poi tutti i componenti della famiglia cambiavano i numeri di cellulare.

Nei messaggi e nelle chiamate chiedeva loro di aiutarlo a riappacificarsi con la madre e in un paio di occasioni scriveva che si sarebbe *"buttato sotto un treno perché voi non mi volete bene"*.

Venivano acquisiti i messaggi che la teste riconosceva essere quelli a lei mandati dal L tra il maggio e il luglio 2016.

Dalla lettura degli stessi emerge che il L le scriveva frequentemente.

Il primo maggio 2016 alle due di notte scriveva chiedendo chi ci fosse *"a quest'ora di notte"* in casa sua e avvisando che avrebbe chiamato i Carabinieri; diceva di essere stato informato della presenza di queste persone da gente che gli voleva bene e intimava alla ragazza di "fare andare via tutti da casa".

Il 13 e 14 maggio scriveva prima per chiederle aiuto e poi per dirle *"addio perché oggi mi butterò sotto la metro"* avvisandola che stava *"bevendo"* per avere il coraggio di uccidersi

Invece, cambiando completamente registro, il 21 maggio scriveva a D di dire alla madre che non poteva portare il suo amante in casa e di avvisarla che se fosse stata con altri uomini mentre era ancora sposata sarebbe stata punita da Dio e minacciava *"quello che sto soffrendo io ora spero che il signore te lo faccia soffrire a te tua madre e tutti i tuoi fratelli e vedrai che si avvererà presto".*

Messaggio di pari tenore mendava alla moglie, alla quale scriveva *"una persona cattiva come te non l'ho mai conosciuta, spero che il male che stai facendo a me ricada su uno dei tuoi figli (...) ti auguro tanta fortuna ma il signore ti castigherà (...) tutto questo perché hai un altro uomo",*

Anche D dichiarava di essersi rivolta alle psicologhe dell'SVS in un periodo in cui era molto stressata e piangeva spesso, e di essere stata da loro seguita per circa tre mesi.

Si acquisiva scheda dell'SVS del 18.5.2016, attestante che la ragazza accedeva al servizio accompagnata dalla madre, rappresentando che il giorno prima rientrando in casa trovava il L che le urlava contro credendo che lei volesse chiamare la Polizia e insultava e minacciava sia lei che il fidanzato. La ragazza rappresentava agli operatori di vivere in una situazione di forte ansia e preoccupazione per il comportamento del L

In merito alla situazione vissuta dal figlio della persona offesa, V si acquisivano
le sommarie informazioni rese dall'insegnante del minore, M V il 24.11.2016.

La V confermava quanto della stessa scritto nella lettera del 23.5.2016 (pure acquisita) rappresentando che il ragazzo manifestava paura

nei confronti del convivente della madre e sin dalla prima media (al momento delle dichiarazioni il ragazzo frequentava la terza media) non studiava ed era piuttosto chiuso. L'insegnante rappresentava che durante la seconda media il ragazzo si era aperto con i docenti e aveva dichiarato di avere paura del convivente della madre; inoltre il ragazzo presentava delle vere e proprie crisi di ansia: si agitava e non respirava, andava in iper ventilazione, tanto che in diverse occasioni, durante la prima media, veniva chiamato il 118 dalla scuola e gli operatori confermavano la diagnosi di crisi di ansia. La donna dava atto che il minore si dimostrava impaurito quando pensava di poter trovare l'uomo in casa e la stessa, dopo aver parlato anche con la madre del minore, prendeva contatti con le assistenti sociali e gli operatori dell'SVS. Confermava che a volte il ragazzo non si recava a scuola perché aveva paura di incontrare l'uomo e una volta arrivava in ritardo proprio perché aveva incontrato il L ' per strada

La dott.ssa **E M** in servizio presso l'SVS della Clinica dichiarava di aver conosciuto l'odierna persona offesa nell'aprile del 2016, quando la donna - che già si era rivolta al centro assieme al figlio nel 2014 - vi tornava chiedendo di poter contattare il legale che già in precedenza gli operatori del centro le avevano indicato e lei aveva conosciuto solo come consulente. Riferiva, infatti, che dopo il 2014 per un po' aveva continuato a vivere con il marito, perché poi non aveva dato corso alla separazione, e per un certo periodo di tempo l'uomo era stato recluso in carcere. Nell'aprile però l'uomo era tornato in libertà e aveva ripreso ad avere atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie e dei figli e a porre in essere una serie di violenze psicologiche e vessazioni che avevano fatto maturare nella donna la decisione di dare avvio alla separazione e di richiedere un sostegno psicologico. La donna si dimostrava anche preoccupata per i figli minori, soprattutto per V , il quale riceveva molti messaggi dal L. ed era stato avvicinato dall'uomo mentre andava a scuola e fatto oggetto di pressioni perché intercedesse con la madre per il L

La stessa teste dichiarava di essere stata contattata da personale della Scuola Media frequentata dal ragazzo, perché fornisse informazioni in merito alla situazione da questi vissuta, in quanto V non frequentava la scuola regolarmente, non aveva sempre il materiale scolastico necessario, non preparava i compiti e presentava stati d'ansia e un peggioramento delle condizioni emotive dopo il ritorno del L

La teste ricordava poi che la Z le aveva rappresentato una serie di pressioni da parte dell'uomo affinchè la moglie riprendesse ra relazione con lui e si recasse agli operatori dell'UEPE per dichiarare che il rapporto con l'uomo era sereno; inoltre la persona offesa aveva riferito di una estrema ed immotivata gelosia del L che la controllava sempre e la insultava insinuando che frequentasse altri uomini. La Z ' ' poi appariva rammaricata per non avere assunto prima decisioni più incisive.

La dottoressa rappresentava che la persona offesa si recava frequentemente da loro e chiamava anche spesso perché, dopo il provvedimento del magistrato di sorveglianza che imponeva il divieto di avvicinamento, il L continuava a contattarla e a recarsi sotto casa o nel posto di lavoro; la donna chiamava spesso anche quando notava il L appostato fuori dal luogo in cui lavorava e chiedeva un intervento immediato e un consiglio.

La M; inoltre, riferiva di aver aiutato la donna ad effettuare la domanda per l'assegnazione di una casa popolare, per consentirle di lasciare l'appartamento del L luogo da cui la donna rappresentava di volersi allontanare per le sofferenze vissute in quella casa.

Sì acquisiva sul punto domanda di assegnazione alloggi ERP del 25.7.2016.

La teste, infine, dichiarava di non aver ricevuto la persona offesa dopo l'episodio del 6 maggio perché non era presente. Riferiva in ogni caso di averla incontrata fino al giorno prima e che la Z raccontava di approcci sessuali del I nei suoi confronti ma che, fino a quel momento, non erano mai andati a buon fine. Non le riferiva di aver avuto rapporti sessuali consenzienti con l'uomo in quel lasso temporale.

Successivamente la teste non ritornava sull'episodio con la donna, la quale tuttavia le raccontava l'episodio del 18 luglio, riferendole di essersi rifugiata sul balcone perché il L , dopo aver insistito perché lei ritirasse la denuncia e tornassero insieme, aveva cercato di toccarla.

La teste confermava che anche i figli minori, D e V ., venivano seguiti nel
centro.

La dottoressa **L** Mi psicologa e psicoterapeuta presso l'SVS, dichiarava di aver conosciuto l'odierna persona offesa assieme al figlio in occasione del primo accesso avvenuto nel 2014 e di sapere che la donna si era rivolta nuovamente al Servizio nel 2016, ma era seguita dall'assistente sociale M

Il 6 maggio 2016, tuttavia, la teste rispondeva ad una chiamata della Z che in maniera concitata rappresentava di essere stata aggredita dal marito. Allora la teste la invitava a presentarsi al centro e la visitava assieme alla ginecologa. In quell'occasione la donna raccontava di essere stata chiamata dal marito in cantina con una scusa e lì l'uomo aveva iniziato a palpeggiarla, baciarla e penetrarla per via vaginale nonostante il suo dissenso; successivamente la donna riusciva a divincolarsi e scappare e chiamava la teste.

C R testimone della Difesa, dichiarava di essere il custode dello stabile sito in Via dove si trova l'abitazione del L che dichiarava di conoscere dal 1987.
Dichiarava che da circa quattro anni in quell'abitazione viveva la Z e che, al momento della testimonianza, la stessa abitava assieme alle due figlie femmine, al figlio maschio, al genero cd al nipote.

Il teste dichiarava di aver visto il L nell'estate del 2016 recarsi nell'abitazione, nonostante sapesse del divieto imposto dal giudice.

Aggiungeva inoltre che il L dimostrava scontento del fatto che in casa non potesse vivere lui, ma fosse occupata dalla famiglia della Z

Con il consenso delle parti si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese dal teste il 25 novembre 2016, quando il R dichiarava che il I era *"ossessionato"* dall'idea che la moglie avesse un amante, nonostante il custode rappresentasse di non aver mai visto entrare in casa alcun uomo, ad eccezione del fidanzato della figlia. Il R ricordava anche di aver visto una volta il L lanciare fuori dalla finestra oggetti della moglie, che poi il genero era andato a recuperare. Confermava che il L si lamentava molto dei figli della donna ed era verbalmente aggressivo nei loro confronti, pronunciando termini *"poco carini nei confronti dei bambini"* e dicendo alla donna *"quella stronzo, mi fai le corna, te ci hai l'amante, ti sbatto fuori"*.

Veniva escusso infine il nipote del L **', G B**

Il teste dichiarava di aver saputo del matrimonio dello zio con la Z solo un anno dopo la celebrazione dello stesso.

Dal marzo del 2016, quando veniva scarcerato, il L si trasferiva a casa sua, pur mantenendo i suoi effetti personali nella casa di Via love spesso si recava per ritirarli.

Il teste rappresentava di averlo spesso accompagnato, anche perché lo zio gli diceva di non riuscire ad entrare in casa per colpa della moglie; dichiarava che una volta chiamavano anche i Carabinieri, mentre la donna chiamava l'ambulanza perché si sentiva male prima ancora che loro entrassero in casa. Il L gli riferiva che la moglie lo denunciava di continuo.

Il teste dichiarava che l'imputato aveva un buon rapporto con i figli della moglie, soprattutto con il maschio, pur precisando di averli frequentati poco dopo il matrimonio, circa una volta al mese.

Infine si sottoponeva ad esame **l'imputato,** il quale depositava anche un '•memoriale" dallo stesso redatto.

In udienza il L dichiarava di essere stato scarcerato il 4 aprile e di essersi recato il giorno dopo dalla moglie in via dove, quando andavano via i due figli della donna inizialmente presenti, aveva un rapporto sessuale con la donna.

Riferiva che il rapporto sentimentale con la moglie proseguiva senza problemi fino al 28 aprile e i due continuavano ad avere regolarmente rapporti sessuali fino al 27 aprile.

Il 28 aprile i due si recavano in Chiesa, dove poi incontravano la sorella della Z Sebbene avessero deciso di recarsi quel giorno dagli assistenti sociali, il L asciava la moglie con la sorella e tornava a casa, dicendo alla donna che sarebbero andati dagli assistenti sociali al suo ritorno. Quel giorno però la moglie non rincasava e il L dichiarava dì essere venuto poi a sapere da tale T lorderà dello stabile in Via degli dove la moglie aveva un appartamento in

affitto fino alla fine del mese di aprile, che quel giorno la moglie si era recata in quell'appartamento in compagnia di un uomo con cui aveva avuto un rapporto sessuale e che il L dichiarava sapere essere il precedente compagno moldavo della donna.

Il giorno dopo, il 29 aprile, il I dichiarava di aver litigato con la moglie perché il figlio V gli diceva che la madre non lo voleva più in casa.

Di riferimento alle violenze sessuali dichiarava che il 6 maggio non si recava neanche in , mentre il 18 luglio veniva chiamato tre volte al telefono dalla moglie, la quale *"con voce amorevole"* lo teneva a lungo al telefono e gli chiedeva di andare da lei perché non si sentiva bene; lui così faceva, ma quando apriva la porta le dava un bacio lei iniziava a scattargli fotografie con il cellulare e allora lui si arrabbiava e cercava di toglierle il cellulare *"per spaccarlo",* ma la donna scappava sul balcone. Negava di averla toccata in questa occasione, quantomeno nelle parti intime.

Negava di aver mai effettuato appostamenti, dichiarando che il 29 giugno, appena usciva dal carcere, si recava presso il posto di lavoro della moglie ma perché era d'accordo con lei; una volta arrivato lì però la donna si rifiutava di salire in macchina con lui, quindi parlavano su una panchina per una decina di minuti e poi si salutavano.

Sulle foto acquisite dichiarava che venivano scattate il primo agosto, quando era stato chiamato dal portiere per ritirare la posta; successivamente però dichiarava che quel giorno il portiere lo aveva chiamato per dirgli che aveva visto uscire di casa la Z 'on alcuni fogli in mano e aveva capito che stava andando in Questura a denunciare il marito.

In merito al rapporto con i bambini diceva che D e V erano contentissimi di averlo in casa.

In merito all'incontro fuori da scuola con V riferiva di aver visto il ragazzo mentre
si stava recando al CAF e che, poiché il bambino aveva fatto tardi, gli chiedeva di firmargli la giustificazione, ma lui non accettava per non avere problemi con la madre. A causa del ritardo e avendogli rappresentato il ragazzo di non poter tornare a casa perché non aveva le chiavi, l'imputato dichiarava di averlo portato con sé dapprima al CAF e poi, a bordo della sua

macchina, a fargli vedere la concessionaria delle Ferrari. Il L; dichiarava di aver detto al ragazzo di avvisare la madre e la donna chiamava il L per dirgli di lasciare andare il bambino, ma lui non la ascoltava. Successivamente i Carabinieri chiamavano il bambino al telefono e ci parlava anche L gli dicevano di riportarlo a casa e lui così faceva, ma lo lasciava in una via parallela a quella in cui si trovava l'abitazione, perché sapeva che sotto casa c'erano i Carabinieri.

Dichiarava ancora che dopo tale vicenda la moglie mandava il bambino in I e lui lo veniva a sapere perché vedeva la donna imbarcare il figlio sull'autobus per la he partiva
da L », dove il L si era recato per trovare una sua amica.

In merito al rapporto con la moglie ammetteva di averla insultata a volte, ma dichiarava di non averla mai picchiata, né violentata.

Dichiarava poi di sapere che sia la Z che i figli avevano bloccato il suo numero di telefono e quelli di tutti i suoi familiari, infatti lui stesso chiedeva più volte alla moglie di sbloccarlo. Dichiarava altresì di aver saputo che la donna e i figli avevano cambiato i loro numeri di cellulare, ma era comunque riuscito a venire a conoscenza del nuovo numero della moglie perché, sapendo che N portava il bambino all'asilo di una sua amica, lo aveva chiesto a questa donna che glielo aveva fornito.

Dichiarava che dopo l'inseguimento in macchina del luglio si recava in casa in Via e, constatandone lo stato di incuria, scattava trenta foto per immortalare la casa sporca.

Concludeva dicendo che, a suo parere, la donna lo aveva denunciato solo per liberarsi di lui e mantenere la casa in cui portare l'amante. Ammetteva di averle chiesto scusa nelle lettere che le scriveva dal carcere, ma precisava di averlo fatto solo perché ne era innamorato e avrebbe fatto qualsiasi cosa per tornare con lei.

Nel "memoriale" il L appresentava sostanzialmente le medesime circostanze.

Riferiva di aver discusso spesso con la moglie perché voleva che lei si recasse dagli assistenti sociali, ma di non aver mai litigato per questo motivo.

Chiariva invece che a fine aprile litigavano mentre la moglie stava preparando il pranzo di Pasqua perché la donna gli diceva di avere invitato un po' di persone in casa senza prima avvisarlo e quando lui si arrabbiava per questo lei gli diceva che non lo voleva vedere più. Allora intervenivano i Carabinieri e da quel momento la donna non lo faceva entrare più in casa.

A differenza di quanto dichiarato in udienza, scriveva che il 6 maggio i due si vedevano in cantina perché lui le chiedeva di portargli alcuni vestiti, ma negava di averla toccata, tanto che dopo che gli veniva notificato il divieto di avvicinamento lui la denunciava per calunnia il 9 maggio (denuncia acquisita in atti).

Nel memoriale il L scriveva che la moglie riceveva in casa molte persone, e anche uomini con cui aveva rapporti sessuali (dopo aver fatto allontanare di casa il figlio minore), e rappresentava di esserne a conoscenza perché glielo riferiva il portiere dello stabile e altri vicini di casa.

In merito all'episodio del 18 luglio riferiva che era stata la moglie a chiamarlo per chiedergli di andare da lei e che quando lui, arrivato in casa, si avvicinava per darle un bacio la donna lo minacciava dicendogli che lo avrebbe fatto arrestare e si chiudeva sul balcone.

Poi il sette agosto veniva nuovamente arrestato.

Produceva lettera inviatagli in carcere dalla moglie il 21.10.2016: la donna gli scriveva di avergli mandato del cibo e degli indumenti e gli ribadiva che lui aveva sbagliato a trattarla male.

Il L lichiarava di essere stato lui a chiedere la separazione dalla moglie e produceva lettera del proprio legale, Avv. che gli spediva il decreto del 15 luglio 2016 di
fissazione dell'udienza per la comparizione dei coniugi a seguito di ricorso per separazione giudiziale depositato dal L

Si acquisiva, altresì:

- Raccomandata inviata dall'Avv. alla persona offesa per conto del I
  relativa alla separazione personale datata 5 maggio 2016 e recapitata il 6 maggio 2016;
- Denunce sporte dal L contro la moglie per calunnia il 9 maggio e il 22 luglio 2016 e per danneggiamento della casa il 19 giugno 2018;

- Foto della schermata del cellulare del L relativa alle chiamate ricevute dalla persona offesa il 18 luglio alle ore 13:38, per 1:47 minuti, e alle ore 13:45, per 18:07 minuti;
  Atti relativi al procedimento di separazione e scrittura privata del 20 aprile 2018. riportante l'accordo raggiunto tra l'imputato e la persona offesa: in particolare il L accettava di pagare il residuo debito avuto con l'A e onorato fino a quella data dalia Z per conto del marito e la donna accettava di lasciare l'immobile di V rinunciando ad ulteriori pretese in sede civile, ad eccezione della statuizione sulla *statua* civile.

Alla luce del quadro probatorio appena sintetizzato risulta pienamente provata la sussistenza del reato di atti persecutori contestato al L posto in essere nel periodo intercorrente tra l'aprile e il 7 agosto 2016.

Come visto, infatti, il I. poneva in essere plurime e insistenti condotte moleste, dirette sia nei confronti della moglie che dei figli e del genero della stessa, al fine di convincere la persona offesa dapprima a riaccoglierlo in casa anche di notte, dichiarando agli assistenti sociali di aver ripreso un rapporto sereno con l'uomo dopo la denuncia per maltrattamenti del 2015, e successivamente a tornare con lui, rimettere le querele di volta in volta sporte farlo tornare in casa.

Dalle testimonianze rese dalla persona offesa e dai figli della donna emerge che il L sin da quando usciva dal carcere in aprile, tornava a porre in essere quelle condotte vessatorie e aggressive nei loro confronti, che portavano la donna a rivolgersi nuovamente agli operatori dell'SVS, stavolta anche per procedere con la separazione coniugale.

Le dichiarazioni rese sul punto dalla Z oltre a trovare conferma in quelle dei figli, venivano interamente ribadite dalla dott.ssa M e trovano documentale riscontro nella scheda dell'SVS del 26 aprile 2016, in cui si dà atto della ferma volontà della donna di separarsi dall'uomo e del rammarico dalla stessa dimostrato per non aver assunto tale decisione in precedenza.

Pochi giorni dopo tale accesso all'SVS si verificava il primo importante litigio tra i coniugi (riferito anche dall'imputato), durante il quale - al di là dei motivi che lo scatenavano - il L assumeva un atteggiamento talmente aggressivo da terrorizzare la moglie e i due figli minori della stessa, che si chiudevano a chiave in cucina e chiamavano i Carabinieri e, a seguire, anche un'ambulanza per il malore che colpiva la

donna dopo la scenata dell'uomo. Che il L fosse particolarmente agitato in quella occasione veniva riferito anche dagli operanti che intervenivano e ne davano atto nel testo della annotazione acquisita e che lo facevano allontanare dall'abitazione.

Dopo tale episodio la persona offesa si dimostrava terrorizzata ogni volta che il L si ripresentava in casa, tanto da chiamare più volte sia i Carabinieri che le operatrici dell'SVS per chiedere interventi e consigli su come gestire la situazione (come risulta dalle annotazioni acquisite e confermato dalla dott.ssa M).

Del resto l'impetuosità del L non veniva arginata neanche dal provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dal magistrato di sorveglianza il 7 maggio 2016.

Nonostante tale divieto infatti, come visto, il L più volte si presentava sotto casa della donna, nel posto in cui la stessa lavorava, all'ingresso della scuola frequentata dal figlio minore V , e scriveva frequenti messaggi (acquisiti) ed effettuava telefonate sia alla moglie, che ai figli e al genero della stessa.

Tali circostanze, chiaramente rappresentate dalla persona offesa, venivano confermate dai figli, dalle dottoresse a cui la donna si rivolgeva, dal genero B dallo stesso portiere dello stabile di Via , che, pur essendo stato citato quale testimone della Difesa, confermava di aver visto più volte il L n casa o nei pressi dell'abitazione nonostante il divieto di avvicinamento e di averlo spesso sentito insultare pesantemente sia la moglie che i figli della stessa.

È ampiamente provato poi che l'uomo, anche nel periodo in cui rimaneva in carcere, dal 30 maggio al 28 giugno, e nonostante il perdurante divieto, scrivesse quasi ogni giorno (anche due volte al giorno) lettere e telegrammi alla moglie e ai figli, a volte professandosi innamorato della moglie e chiedendo perdono a lei e ai figli per il male fatto, altre volte accusando la moglie di tradirlo e di comportarsi male, augurandole ogni male, prospettandole la morte di un figlio come castigo divino e insultando i figli della stessa.

Peraltro, non appena usciva dal carcere il 28 giugno (e nonostante sia emerso che in quel periodo la donna non gli scrivesse e non si facesse sentire) lo stesso si recava sul posto di lavoro della donna e cercava di trascinarla all'interno della propria macchina, facendola scappare sull'autobus. In udienza l'imputato dichiarava di essersi lì recato dopo

essersi accordato con la donna, ma come risulta dalle lettere spedite fino al giorno stesso dal carcere, in quel periodo i due non avevano alcun rapporto e, del resto, la reazione della donna (in parte ammessa anche dal L , che riferiva che la stessa si rifiutava di salire in macchina con lui) è chiaramente incompatibile con un incontro previamente concordato tra le parti.

Risulta poi da tutte le testimonianze sintetizzate e dai filmati registrati dalla persona offesa il 18 luglio (di cui si dirà anche nel prosieguo) che il L ' continuava anche nel mese di luglio del 2016 a cercare di avere contatti con la moglie, suscitando le reazioni terrorizzate della famiglia, come quella della mattina in cui si stavano recando al mare, ammessa anche dall'imputato, o quella avuta dalla persona offesa il 18 luglio.

È emerso inoltre che l'imputato era ossessionato dalla gelosia nutrita nei confronti della moglie. Depongono in tal senso, oltre alle dichiarazioni della donna, quelle estremamente chiare del genero e del portiere, C R

Del resto che il L ' fosse ossessionato dall'idea che la donna avesse altri uomini emerge in maniera oggettiva dai numerosi messaggi acquisiti, che lo stesso mandava sia alla moglie che ai figli della stessa. Nei messaggi riportati, così come nelle lettere inviate dal carcere, l'uomo più volte accusa la donna di averlo tradito e di averlo denunciato proprio per essere libera di ricevere in casa l'amante, con cui, diceva, sapeva che la stessa aveva rapporti sessuali perchè glielo avevano riferito il portiere dello stabile di Via che smentiva totalmente la circostanza - e quello in Via oltre ad altri condomini che la vedevano e sentivano.

Lo stesso imputato, nella peculiare lettera del 3 giugno sopra sintetizzata, dichiarava di aver visto la persona offesa mentre aveva rapporti con l'amante in casa contemporaneamente alla figlia che aveva rapporti con il fidanzato.

Inoltre il L ' riferiva più volte, sia in udienza nel corso dell'esame che nel memoriale e nelle lettere inviate dal carcere, di aver capito che la donna aveva tenuto questa condotta nei suoi confronti (denunciandolo) perché era tornata con il suo precedente compagno arrivato dalla Moldavia e dichiarava di aver scoperto tale retroscena per aver parlato con la portiera dello stabile di Via per averlo "sognato" una notte in carcere. Ancora, più volte accusava la moglie
di aver fatto tornare in il figlio minore per essere libera di ricevere uomini in casa con cui

avere rapporti sessuali (mentre è emerso che il ragazzo si rifugiava dalla sorella dopo l'episodio del 23 maggio perché era terrorizzato dalla condotta del I

Infine è lo stesso imputato ad ammettere in udienza di aver a volte insultato la moglie, pur riferendo di non averla mai picchiata né violentata, ed è il I spontaneamente a riferire più volte di aver cercato di contattare la moglie e i figli pur sapendo che questi avevano bloccato il suo numero di cellulare e addirittura dichiarava che, dopo aver intuito che avevano cambiato i loro numeri di telefono, riusciva a procurarsi il nuovo numero della moglie tramite un'amica che lavorava nell'asilo frequentato dal nipote della persona offesa, ritornando così a contattarla.

Tali circostanze, emerse a seguito di una corposa istruttoria e confermate come visto in parte dallo stesso imputato integrano certamente il reato di atti persecutori.

Va solo precisato che le dichiarazioni della persona offesa in merito a tali condotte sono risultate del tutto credibili alla luce dei numerosi risconti di cui si è detto (testimonianze delle figlie, del genero, del portiere R , della insegnante del figlio V ' delle dottoresse dell'SVS, nonché schede SVS e messaggi e lettere acquisite).

Del resto sul punto la difesa non ha contestato la oggettiva sussistenza delle condotte persecutorie del L chiedendone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, evidenziando l'insussistenza dell'elemento soggettivo; a parere della Difesa, infatti, il I avrebbe posto in essere tali condotte solo per tornare in possesso della sua casa di Via , da cui veniva allontanato.

Ebbene alla luce dell'istruttoria sintetizzata non si ritiene fondata tale prospettazione difensiva.

È emerso infatti, innanzitutto, che la persona offesa si rivolgeva alle assistenti dell'SVS - anche per chiedere la separazione - ancora prima dell'imposizione del divieto di avvicinamento, ovvero il 26 aprile 2016, rappresentando la condotta aggressiva e vessatoria dall'uomo già avuta in passato e ripresa subito dopo la scarcerazione.

Inoltre è emerso chiaramente che il L non agisse con l'esclusivo intento di riappropriarsi della casa e, peraltro, se anche così fosse ciò non varrebbe certo ad escludere la coscienza di porre in essere condotte persecutorie e l'idoneità afflittiva delle stesse.

Risulta infatti che, sebbene il L abbia dichiarato di aver (formalmente) chiesto prima della moglie la separazione (si rivolgeva all'Avv. I ma la persona offesa chiedeva in tal senso aiuto alle operatrici dell'SVS il 26 aprile), lo stesso nei frequentissimi tentativi di contatto, posti in essere nel maggio, giugno e luglio 2016, scriveva alla moglie di amarla ancora tantissimo e di stare male per questo motivo, implorandola di non andare avanti con le pratiche per la separazione e di perdonarlo.

Inoltre è costante il richiamo che l'uomo opera (sia nelle lettere e messaggi che in udienza) a circostanze, vere o meramente supposte, relative ai rapporti intrattenuti dalla donna con altri uomini e le uniche occasioni in cui il L :i lamenta del fatto che la donna viva nella casa di Via sono collegate proprio a tali accessi di gelosia, ovvero all'"ossessione" che la donna potesse ospitare in quella casa altri uomini per avere rapporti sessuali.

Il L 3 certamente infastidito dall'idea di non poter rientrare nella propria abitazione, ma tale circostanza costituisce solo uno dei motivi che lo spingono ad agire nei modi detti. La causa principale appare essere certamente la forte gelosia nutrita nei confronti della moglie.

In ogni caso è certamente sussistente in capo al L il dolo generico del reato contestato, che richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire (Sez. 5, Sentenza n. 43085 del 24/09/2015).

Il L infatti, costantemente per almeno tre mesi, sorvegliava la moglie, si presentava più volte in casa, presso il luogo di lavoro della moglie o vicino alla scuola del figlio minore, inviava spasmodicamente messaggi e lettere dal contenuto palesemente molesto e minaccioso (rappresentando di volersi uccidere per la condotta della moglie, insultandola pesantemente e augurandole le peggiori disgrazie e insistendo, nonostante ciò, per riprendere la relazione sentimentale) e faceva tutto ciò nel più totale spregio del divieto di avvicinamento imposto dall'Autorità Giudiziaria e nonostante l'evidente dissenso e malessere manifestato dalla moglie e da tutti i componenti della famiglia della donna, che più volte bloccavano il numero di telefono dell'uomo; inoltre si adoperava per eludere le accortezze che la moglie assumeva per non parlare con l'uomo (come visto la donna

cambiava numero di telefono e il L dichiarava in udienza di essere riuscito a venire a conoscenza anche del nuovo numero).

Infine, non riuscendo ad ottenere così il suo scopo, l'uomo arrivava più volte ad esercitare una forte pressione psicologica sui figli della donna, in particolare D che prima insultava pesantemente e a cui poi chiedeva aiuto, e soprattutto V ' tenendo la condotta già descritta che provocava nel minore gravi conseguenze e frequenti crisi di ansia, riferite anche dall'insegnante.

Tale assillante atteggiamento è chiaramente rivelatore della coscienza e volontà dell'uomo di porre in essere condotte estremamente sgradite alla moglie e ai figli (che infatti sfuggivano in ogni modo ai contatti con l'uomo) e che procuravano loro una considerevole sofferenza morale, rappresentata all'uomo in qualsiasi modo (cambi di numeri di cellulare, frequenti richieste di intervento delle Forze dell'Ordine; è lo stesso nipote a dire che lo zio gli diceva che la moglie chiamava sempre i carabinieri e l'ambulanza perché diceva di stare male quando lui si avvicinava). Quindi che la persona offesa e i figli fossero spaventati dall'uomo e volessero tenerlo lontano e non avere contatti con lui era di tutta evidenza e, nonostante ciò, il L continuava con la sua condotta molesta, assillante e minacciosa, anche dal carcere.

Sussistono altresì gli eventi, richiesti in alternativa per la configurazione del reato in parola.

La Z i figli e addirittura il genero erano costretti a cambiare il numero di cellulare e vivevano in uno stato di continua allerta per le improvvise visite del L : la persona offesa rappresentava di aver chiesto alle suore presso cui lavorava di non far entrare l'uomo e le suore la controllavano quando si allontanava per tornare a casa per essere certe che non accadesse niente. Inoltre, come visto, la donna - così come il figlio - veniva colpita da crisi di ansia che la portavano a rivolgersi alle psicologhe dell'SVS, che, al tempo della testimonianza, ancora la seguivano. Anche la figlia E sebbene per meno tempo, veniva seguita dalle psicologhe dell'SVS e, infine, i tre, così come aveva fatto il solo V in precedenza, si trasferivano in casa di N per tentare ancora una volta di sfuggire al L finché questi non veniva arrestato. Si verificava, quindi, sia un cambiamento delle abitudini di vita della Z e dei due figli, sia, soprattutto, un

e, seppur
in
perdurante e grave stato di ansia in capo alla persona offesa, al figlio V
misura minore, a D

Va quindi affermata la penale responsabilità del L ier il reato di atti persecutori posto in essere dall'aprile al 7 agosto 2016 nei confronti della persona offesa e ai danni, anche, dei figli minori della stessa.

Con riferimento alle imputazioni di cui ai capi B) e C), relativi alla violenza sessuale del 6 maggio e al tentativo di violenza del 18 luglio vanno svolte alcune considerazioni,

La prova di tali fatti si basa in via esclusiva sulle dichiarazioni della persona offesa, in questo processo costituita parte civile.

Com'è noto, le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014)

Va osservato che nel caso di specie le dichiarazioni della donna necessitano di un più approfondito vaglio di credibilità, oltre che per la posizione processuale, anche per due particolari ragioni.

La donna infatti denunciava che le violenze sessuali si verificavano nel contesto altamente conflittuale di cui si è detto, nell'ambito del quale la stessa era certamente fortemente intenzionata ad allontanare da sé il marito, proprio in ragione della condotta oppressiva, molesta e vessatoria dallo stesso posta in atto c già descritta.

La denuncia del 6 maggio, infatti, arrivava pochi giorni dopo il primo importante litigio, in occasione del quale intervenivano anche i Carabinieri e l'ambulanza. Peraltro è la stessa figlia a riferire che quella mattina, prima che lei uscisse per andare a scuola, i due iniziavano a litigare come al solito.

Pertanto è evidente che la donna è portatrice di un peculiare interesse in questa vicenda, che impone di valutare con particolare attenzione le dichiarazioni rese.

Inoltre non può dimenticarsi che è stata la stessa Z nell'ambito del precedente processo per maltrattamenti, a dichiarare di avere *"esagerato"* nel racconto di alcuni episodi di violenza riferiti, perché esasperata dalla condotta molesta del marito.

Ciò detto va evidenziato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito ai due episodi di violenza sessuale, a differenza di quelle relative alla condotta persecutoria dell'uomo, non trovano i necessari riscontri nell'istruttoria svolta, venendo anzi in parte smentite.

Con riferimento all'episodio del 6 maggio la donna riferisce di aver subito la violenza nella cantina, in cui si tratteneva circa un'ora (due ore secondo il racconto effettuato alla dottoressa dell'SVS).

Si notano innanzitutto alcune differenze tra il racconto fatto dalla donna e quello reso dalla figlia. Mentre D riferiva che quella mattina la madre scendeva con lei in cantina per non rimanere sola in casa con il L ? he, solo dopo, l'uomo le raggiungeva in cantina e poi la ragazza li lasciava mentre discutevano perché doveva andare a scuola, la madre riferiva la vicenda in maniera diversa, rappresentando di essersi recata in cantina perché chiamata dal L e di aver chiesto alla figlia D li accompagnarla per non rimanere da sola con lui.

Si registra quindi un primo contrasto sul motivo per cui la donna si sia recata in cantina quella mattina.

In ogni caso ad un certo punto la ragazza andava via.

Secondo il racconto della persona offesa il L in quella circostanza era particolarmente veemente e violento nei suoi confronti, spingendola sul letto, spogliandola con forza e riuscendo ad avere un rapporto con lei, penetrandola in vagina, ma non completando l'atto per l'opposizione

della donna che riusciva a liberarsi dalla presa. Nonostante ciò la donna dichiarava di essere rimasta ancora “intrappolata” in cantina dall’uomo, che non la lasciava andare, ma intratteneva una conversazione telefonica con il proprio avvocato e, solo dopo aver chiuso il telefono la lasciava andare. Appare singolare che il L inizialmente irrefrenabile nonostante la rappresentata strenua opposizione della donna, si sia fermato dopo aver iniziato a penetrarla e abbia anche risposto alla chiamata dell’avvocato.

Ma al di là di tali considerazioni non può non evidenziarsi come, nonostante la riferita foga e violenza dell’atto e la forte opposizione della donna, che riusciva ad interrompere l’atto sessuale, dall’esame medico svolto presso l’SVS non risulti la presenza di alcuna lesione visibile sulla donna, né sul corpo, né in zona genitale. Un simile referto appare incompatibile con la violenza così come descritta dalla Z

Inoltre è provato che la donna si recava all’SVS alle ore 12:00, dopo aver telefonato alle operatrici.

La Z dichiarava di aver atteso così tanto perché doveva trovare qualcuno a cui affidare il figlio V; che quel giorno era in casa con la febbre. Tale circostanza però
contrasta con quanto dichiarato dalla figlia, ovvero che la madre scendeva con lei in cantina proprio perché altrimenti sarebbe rimasta sola in casa con il L

A tali dati devono aggiungersi altre due considerazioni.

E provato che proprio la mattina del 6 maggio la Z riceveva la raccomandata inviata dall’Avv. incaricata dal L ' della separazione coniugale. La persona offesa, quindi, che si recava in Ospedale alle 12:00 di quel giorno, era necessariamente già venuta a conoscenza di tale raccomandata, ma non ne faceva cenno né in udienza né alle dottoresse dell’SVS.

Inoltre è emerso dalle annotazioni acquisite che 1’11 maggio sia l’imputato che la donna rappresentavano ai Carabinieri che intervenivano in Via i voler recuperare il loro rapporto sentimentale.

Tale dato restituisce una condotta della persona offesa distonica e poco compatibile con la brutale violenza denunciata pochissimi giorni prima.

Ancora, si è detto che la donna dichiarava ai medici dell’SVS di aver avuto l’ultimo rapporto sessuale prima della violenza il 23 aprile. Tuttavia la donna in udienza dichiarava, seppur in maniera confusa, di non aver

avuto alcun rapporto con il L nel mese di aprile, dopo che lo stesso usciva dal carcere. Va solo ricordato, sul punto, che veniva acquisito un filmato, effettuato proprio dalla persona offesa con il cellulare, che immortalava il L n casa della persona offesa il giorno 20 aprile 2016 quasi completamente nudo e con indosso la sola maglietta, intento a rivestirsi mentre parlava con la moglie delle condizioni in cui si trova la casa.

Alla luce di tali dati, da cui emerge una condotta poco chiara della donna, e in considerazione della mancanza di riscontri che nel caso di specie, per quanto detto, appaiono assolutamente necessari, non può dirsi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del reato di violenza sessuale del 6 maggio.

Con riferimento al 18 luglio è certamente provato che il L pel giorno si sia recato in casa dalla donna e ci sia stata una accesa discussione tra i due, tanto che la donna scappava sul balcone per evitare i contatti con il I

Tuttavia anche in questo caso la circostanza che l'imputato avesse tentato di avere un rapporto sessuale con la donna emerge dalle sole dichiarazioni della stessa.

Dai filmati acquisiti risultano alcune circostanze che non consentono di definire come sessualmente connotata la condotta tenuta dal 1 in quella giornata.

Innanzitutto deve ricordarsi che il L entrava in casa nonostante il divieto di avvicinamento del magistrato di sorveglianza.

Inoltre dalle registrazioni emerge che tra l'imputato e la persona offesa si verificava una colluttazione (la donna lo accusava di averle fatto male e lui le lanciava addosso alcuni indumenti) però le frasi registrate non fanno riferimento a intenti sessuali dell'uomo. Nelle immagini fornite infatti il L ippariva vestito e lo stesso discuteva con la donna perché la accusava di averlo fatto arrestare, nonché di avere rotto le tapparelle e di tenere male la casa. Inoltre nella conversazione il L chiedeva alla donna il motivo per cui l'avesse tenuto al telefono un'ora e mezzo quel giorno, accusandola di volerlo fare tornare in carcere, come in passato.

Sul punto va detto che la persona offesa ammetteva di averlo chiamato ma solo su richiesta dell'uomo, di cui aveva bloccato il numero, e di aver parlato con l'uomo pochi minuti, rifiutandosi di andare ad incontrarlo.

Il L invece riferiva che la moglie lo chiamava più volte, chiacchierando al telefono “con voce amorevole” e chiedendogli di andare da lei perché non si sentiva bene.

La Difesa produceva la schermata del cellulare del L dallo stesso rammostrato ai Carabinieri che si recavano quel giorno in V che lui aspettava, attestante che l’imputato quel giorno riceveva due telefonate dalla moglie, e non una, la seconda della quali durata quasi venti minuti.

Tale dato smentisce in parte la versione fornita dalla persona offesa e, in ragione di tutto quanto già rappresentato in merito al precedente tentativo della donna di *'"amplificare"* le condotte poste in essere dall’imputato e delle evidenze dei filmati in atti, non consente di ritenere provato nel caso in esame che la condotta del L fosse finalizzata ad avere un rapporto sessuale con la donna e non, piuttosto, che lo stesso avesse iniziato a discutere come al solito con la donna, la quale per sfuggire alle condotte aggressive e moleste dello stesso si rifugiava sul balcone. Del resto anche la dott.ssa M alla quale la persona offesa riferiva l’accaduto, dichiarava di aver appreso che quel giorno il L entrava di toccare la donna, ma di aver saputo anche che i due avevano discusso perché l’uomo, come sempre, aveva insistito per convincere la donna a ritirare la denuncia sporta nei suoi confronti e a tornare con lui.

Non vi è quindi prova certa che la condotta tenuta dal L il 18 luglio, certamente veemente ed inopportuna, se non altro per essersi recato in casa nonostante il divieto, avesse una connotazione sessuale.

Il L pertanto va mandato assolto dai reati contestati ai capi B) e C), non essendosi raggiunta la prova della sussistenza degli stessi.

Venendo alla quantificazione della pena per il reato di cui al capo A), si ritengono sussistenti in capo al L le circostanze attenuanti generiche, in ragione delle particolari circostanze in cui si verificavano i fatti, che andavano a coinvolgere anche il possesso della casa in cui lo stesso aveva vissuto tanti anni e da cui si vedeva allontanato, nonché in ragione dell’atteggiamento ambivalente avuto nel corso del loro rapporto dalla persona offesa, la quale dopo averlo denunciato in alcune occasioni sembrava riaccoglierlo (come avvenuto nel 2015 e 1’11 maggio del 2016) e, in ultimo, alla luce della pacifica conclusione della convivenza tra i due (con l’accordo del 20.4.2018).

Le circostanze attenuanti generiche vanno riconosciute con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, certamente sussistenti, di aver commesso il fatto nei confronti dell'ex coniuge e in danno dei figli minori della stessa e mentre era ammesso alla misura alternativa alla detenzione in carcere di cui si è detto, nonché alla contestata recidiva reiterata specifica, sussistente alla luce del corposo certificato del casellario presente in atti.

In considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p., e in particolare dell'intensità e frequenza delle condotte persecutorie, la pena finale va determinata in un anno di reclusione. Consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va condannato altresì al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite. Sebbene il reato sia stato commesso in danno della (ex) moglie A , le condotte del I hanno coinvolto in varie occasioni come visto anche i figli minori di questa, D e \ Il L. , infatti, li faceva vivere costantemente in uno stato di angoscia, poiché a causa del suo atteggiamento oppressivo i ragazzi avevano paura di incontrare o venire contattati telefonicamente

dall'uomo e delle reazioni aggressive di questi ed erano costretti a cambiare abitudini di vita, cambiando numero di cellulare, modificando abitazione per un certo periodo e, il V arrivando tardi a scuola a causa del forte condizionamento subito per la presenza dell'uomo nei pressi dell'istituto scolastico.

In considerazione del concreto lasso di tempo in cui si verificavano le condotte del L (tre mesi) e della particolare relazione esistente tra l'imputato e la persona offesa, si ritiene equo un risarcimento di complessivi euro 5.000,00 per A e per V > Z: ‘ 3 di euro 3.000,00 per
D Z

L'imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali delle parti civili, che in ragione dell'opera prestata e della consistente istruttoria si liquidano nell'importo richiesto pari a complessivi € 4.644,00, comprensivo dell'aumento del 20% per l'assistenza di più parti processuali ex art. 12 DM 55/14.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

L L colpevole del reato a lui ascritto al capo A), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato a risarcire il danno alle parti civili costituite che liquida in € 5.000,00 in favore di Z A proprio, € 5.000,00 in favore di Z X quale esercente la potestà sul figlio minore V , in € 3.000,00 in favore di Z D<

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 4.644,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Erario

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L L lai reati a lui ascritti ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544, comma 3 c.p.p.

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 28 febbraio 2019.

Il Giudice est.

Dott.ssa Vincenza Papagno

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Zamagni

V^a^ Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
IL 28 MAG. 2019
86

#

I Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Canevini

all'udienza del 05/03/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

L F

di fiducia, Avv.

, nato a il

del foro di

'1970, elettivamente domiciliato presso il difensore , con studio in]

presente

Difeso di fiducia dall'Avv. 1

del foro di 1

presente

Imputato

1) del delitto previsto e punito dall' art. 572 c.p. *per aver maltrattato* ***T A.*** *compagna convivente, con litigi dovuti a futili motivi, accompagnati da reiterate percosse dalle quali derivavano le lesioni descritte al capo 2), con la minaccia e con le ingiurie del tipo:* ***"MI STAI STIMOLANDO A FARTI AMMAZZARE, NON HAI ANCORA CONOSCIUTO IL DIAVOLO...SEI UNA PUTTANA FAI VENIRE GLI UOMINI A CASA",*** *l'ha costretta a vivere in un grave stato di angoscia e paura, cagionandole penose condizioni di vita. Inoltre la percuoteva violentemente nelle seguenti occasioni:*

1. in data 19 novembre 2015, dopo aver notato delle foto della p.o. in compagnia di amici, a causa di immotivata gelosia la colpiva prima con uno schiaffo, per poi aggredirla con calci una volta caduta per terra;

2. in data 21 novembre 2015 dopo aver discusso nuovamente con lap.o. per motivi attinenti sempre alla gelosia, la aggrediva con violenti schiaffi

facendola cadere per terra;

3. in data 27 novembre 2015 dopo aver discusso con la donna rientrati a casa le chiedeva di avere rapporti sessuali vedendo un film porno, ed al suo rifiuto la aggrediva con violenti schiaffi.
Commesso in (MI) dal 16 novembre 2015 al 27 novembre 2015

2. del delitto di cui agli arti. 582,585, 576, n. 5 c.p. *perché, in occasione dell'esecuzione del reato*
di cui al capo 1), cagionava a 11 4i con la già descritta condotta, ed in particolare
colpendola con calci le cagionava contusioni multiple guaribili in giorni 7 (SETTE).
Commesso in (MI) il 27 novembre 2015

3. delitto previsto e punito dall' art. 612 bis c.p. *perché con condotte reiterate minacciava e*
molestava I A cagionandole un fondato timore per la propria incolumità personale.
In particolare a seguito dell'interruzione della loro relazione sentimentale il 27 novembre 2015 poneva in essere un comportamento altamente molesto fatto di continue telefonate e di insulti sui social network.
In particolare dopo averla ripetutamente contattata sulla sua utenza personale, dopo essere stato beccato dalla p.o., la iniziava a contattare ripetutamente sul posto di lavoro arrivando anche a 60 (sessanta) volte al giorno.
Inoltre pubblicava sulla bacheca video chat pubblica "WWW IT" svariati insulti e
minacce del tipo ***"TIAMMAZZO.. .PUTTANA.. .BUGIARDA..."***
Commesso in dal 28 novembre 2015 sino a febbraio 2016

In cui è parte civile **A** **I** domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia, Avv.
con studio in

<u>Persona da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp</u>

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 3 di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) e ritenuta la continuazione.

Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: l'assoluzione per il capo 1) per insussistenza del fatto per carenza della convivenza, per il capo 2) per carenza della volontà di ledere e comunque per ciascuno dei tre capi per insussistenza del fatto ex art. 530 co. 1 c.p.p., in subordine minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 20.12.2017, F L
stato rinviato a

giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti, lesioni ed atti persecutori a danno di A I in
rispettivamente dal 16 novembre 2015 al 27 novembre 2015; il 27 novembre 2015 e dal 28 novembre 2015 sino al febbraio 2016).

I all'udienza preliminare del
25
Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa A ottobre 2017.

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato, si è svolta con le seguenti attività:

- **udienza del 6.03.2018:** apertura del dibattimento e decisione sulle richieste istruttorie delle parti. La difesa chiedeva, tra l'altro, prodursi richiesta di rinvio a giudizio a carico di G G
marito della persona offesa al momento dei fatti, che indicava anche all'interno della propria lista testi. Il PM si opponeva alla richiesta e la

parte civile si associava.
Il Giudice ammetteva le prove così come richieste dalle parti, riservandosi sull'esame del teste G e rigettava la richiesta di acquisizione del decreto che dispone il giudizio a carico di quest'ultimo per carenza di pertinenza e rilevanza;

- **udienza del 31.05.2018:** esame dei testi M F S R , M G R e

produzioni documentali. Il PM rinunciava all'esame della teste MG G la parte civile e la difesa non vi rinunciavano;

- **udienza del 14.06.2018:** esame della persona offesa A le porte chiuse, con l'ausilio di paravento, acquisizione, con il consenso delle parti, delle dichiarazioni rese dalla stesa durante le indagini preliminari e produzioni documentali;

- **udienza del 2.10.2018:** esame della teste G B esame dell'imputato; rinuncia dei testi

della parte civile E P , S C e C P ed acquisizione di nota informativa redatta dai carabinieri di 1 9.04.2016;

- udienza del 14.11.2018: la difesa rinunciava all'esame della teste MG G nulla opponendo le parti, il Giudice revocava l'istanza sul punto; esame del teste M M ' La difesa insisteva nella richiesta di sentire C G , marito della persona offesa al momento dei fatti.
Il P.M. si rimetteva, mentre la parte civile si opponeva.
Il Giudice, sentite le parti, ritenuto il processo sufficientemente istruito, che il teste avrebbe dovuto riferire su circostanze già oggetto di accertamenti dibattimentali, per altro con facoltà di astenersi dal rispondere, a scioglimento della riserva, non ammetteva l'esame del suddetto teste e disponeva procedersi oltre.

All’esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale ed il Giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Alla luce delle dichiarazioni qui rese dalla parte offesa, inoltre, si ritiene doversi procedere alla trasmissione degli atti al Pm in sede, per quanto riterrà di propria competenza in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 609 bis c.p., perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies co. 2 n. 4 c.p..

***

Il nucleo fondamentale dell'accertamento dibattimentale dei fatti poggia sulle dichiarazioni della parte offesa A L I che, può dirsi sin d'ora, sono risultate caratterizzate da una drammatica lucidità nella delineazione e ricostruzione di quanto patito.

A ciò si può altrettanto aggiungere che gli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti si sono espressi in termini di completa corrispondenza con quanto riferito dalla parte offesa, offrendo pertanto elementi di sostegno al giudizio di piena attendibilità che già poteva solidamente basarsi sul dichiarato della stessa.

Di seguito, dunque, l'esposizione delle suddette risultanze che prenderà le mosse, come anticipato, dal racconto della parte offesa che, come si è sopra indicato, è stato qui raccolto sulla base della duplice fonte del suo esame dibattimentale e delle dichiarazioni dalla stessa rese nelle indagini preliminari, che le parti hanno qui chiesto di acquisire.

A I conosceva F L nel 2011, tramite chat. L'uomo viveva a N mentre lei a G

Lei lavorava come receptionist in una struttura per anziani, ed aveva la qualifica di infermiera. Inoltre, svolgeva attività di volontariato con un gruppo di persone che si dedicavano alla clown terapia negli ospedali.

A I era in fase di separazione dal marito, il quale tuttavia all'epoca viveva ancora con lei poiché stava organizzando la predisposizione di

una nuova abitazione. Inoltre, la coppia ha una figlia, dodicenne all'epoca dei fatti.
Sin dai primi contatti on line con L iniziava una relazione virtuale, nella quale i due si scambiavano foto, video, videochiamate e comunicazioni anche sul piano sessuale.
Già in questo periodo L manifestava un'estrema gelosia nei confronti della donna ed interrompeva ogni contatto, anche bloccandone l'utenza, quando la stessa non faceva quanto da lui richiesto.
Tali pretese potevano riguardare prestazioni sessuali, il linguaggio che la donna doveva utilizzare in ambito sessuale o gelosia nei confronti di colleghi e volontari.
Per fare un esempio, l'uomo era molto geloso del profilo Facebook di A I quando
qualcuno le metteva un "mi piace" ad una foto, iniziava ad aggredirla verbalmente.

Non solo. La gelosia era anche indirizzata nei confronti del marito della donna.
L controllava le chat ed ogni foto che vedeva coinvolta A 1 e le rivolgeva frasi dal seguente tenore: *"sei una zoccola, a te piace uscire..."*.
Tra il 2013 ed il 2014 si incontravano di persona per la prima volta e nel 2014 iniziava una frequentazione non più solamente virtuale.
Nonostante l'intensificarsi del rapporto, L interrompeva in diverse occasioni ogni comunicazione con la donna e sempre per la medesima ragione: la gelosia.
A I svolgeva diverse attività di volontariato, anche presso un'associazione che si

occupava di clown terapia. L era molto geloso degli altri volontari e, benché A I cercasse di rassicurarlo, l'uomo non le dava retta. *"Sei una zoccola, sei una bugiarda".* Per cercare di farlo calmare, più volte AI gli aveva chiesto di telefonare direttamente a qualche collega e chiedere lui stesso se vi fosse mai stato qualche rapporto sentimentale. L aveva sempre declinato tale proposta senza, però, far cessare le aggressioni verbali.

A I ricordava che, sempre nel 2014, era anche capitato che L contattasse

personalmente alcuni conoscenti su Facebook: alcuni volontari della clown terapia e alcuni allievi di un corso di teatro che la persona offesa stava frequentando.

"Era sempre proprio focalizzato proprio su tutti gli uomini proprio per farmi del male, per farmi apparire quella sbagliata".

Alla luce della continua insistenza di L ("Lo *devi cacciare, lo devi cacciare di casa"),* A

I in più occasioni cercava di sollecitare l'allontanamento del marito dalla casa familiare, non riuscendovi. Nel maggio 2015, sempre in conseguenza dell'ennesima pretesa di L la donna riusciva effettivamente ad allontanare il marito: *"ad un certo punto sarà stato verso maggio ho proprio cacciato di casa mio marito".*

La relazione con L quindi, iniziava ad essere più concreta: gli incontri avvenivano circa due volte al mese. A I mandava a trovarlo a N e viceversa.

Nonostante l'allontanamento del marito, però, la gelosia di L non si placava.

Egli non voleva che lei avesse contatti con l'ex marito neanche per permettere incontri con la figlia ("tw *non devi vedere il tuo ex marito,*

non gli devi scrivere, non lo devi chiamare, tua figlia non gliela devi portare, la devi lasciare fuori dal portone").

Questa pressione comportava che talvolta A decideva di assecondare le sue richieste.

Quando però non vi dava seguito, L interrompeva i contatti bloccando l'utenza della donna almeno per il tempo necessario affinché si calmasse.

"Sei una zoccola". Questa era la frase più ricorrente.

Quando poi il marito aveva avuto la necessità di andare a prendere le proprie cose che erano rimaste all'interno della casa coniugale, L aveva chiaramente espresso la propria contrarietà a che l'uomo entrasse all'interno dell'abitazione ed aveva imposto alla donna di preparare lei tutti gli scatoloni e di farglieli trovare fuori casa. *A*I aveva fatto presente che vi erano anche

cose molto pesanti da spostare, ma la risposta era stata ferma: "TV o *fai così"*.

Inoltre, L pretendeva, minacciando A I di interrompere la loro relazione, che la donna gli comunicasse l'utenza cellulare del marito.

La gelosia, come già detto, si rivolgeva anche all'ambito lavorativo.

L le telefonava frequentemente sul posto di lavoro e quando lei non rispondeva tempestivamente le faceva numerose domande, accusandola di essere stata con un altro uomo.

Si era risentito perché lei aveva ricevuto dei complimenti da un anziano paziente. Quando poi aveva ricevuto a casa questa persona per spigargli come farsi delle iniezioni, la gelosia del L non era rimasta contenuta: "sei *una zoccola, tu fai venire gli uomini a casa, gli uomini a casa non si fanno venire"*.

Intorno al 16 novembre 2015 il L ti decideva di trasferirsi a

presso l'abitazione di

A I per cercare un'occupazione lavorativa in zona.

Cosa però che non fece.

Fin da subito, infatti, invece di dedicarsi alla ricerca di un'occupazione lavorativa, trascorreva il tempo controllando la persona offesa, sia sul posto di lavoro che rovistando tra le sue cose mentre lei non era in casa.

Così, le controllava tutte le foto, tutti gli album ed i CD contenenti foto.

Proprio durante una giornata trascorsa a rovistare tra gli album, il 19 novembre 2015, si era molto ingelosito per una vecchia foto in cui AI sembrava abbracciata ad un collega della clown terapia.

Mentre la donna si trovava sul posto di lavoro, l'imputato aveva quindi iniziato ad arrabbiarsi e a chiedere spiegazioni: *"sei una zoccola, meno male che con questo amichetto avevi detto che solo ci parlavi, invece te lo abbracci, ci scherzi"*.

La discussione era poi proseguita una volta rientrata a casa ed aveva dato origine alla prima aggressione fisica.

"Ha iniziato proprio ad alterarsi in modo un po ' aggressivo, mi ha iniziato a dare schiaffi, calci, pugni, mi prendeva proprio dipeso e mi buttava a terra, io cercavo di spiegare che non c 'era nulla di male in quella foto".

Per uscire di casa senza che A I lo seguisse, F L iniziava a spingerla per farla entrare in camera e per chiuderla dentro.

Nell'atto di spingerla, la faceva cadere su un vaso presente nella camera da letto e così riusciva a chiuderla dentro.

Nella concitazione la persona offesa iniziava ad urlare e a bussare alla porta.

F L accortosi che A I aveva con sé il mazzo di chiavi di casa e che la porta era chiusa dall'interno, andava a riaprila.

Ricominciavano le percosse.

"Cercava sempre dì strattonare, soprattutto per il braccio", "lui essendo bello massiccio c'ha messo tutta la forza che ci poteva mettere".

Una volta prese le chiavi l'imputato lasciava l'abitazione.

I ormai chiaramente soggiogata, nella convinzione di essere in errore, lo raggiungeva per cercare di farlo calmare e di giustificare la

posa assunta nella foto.

"Mi ha fatto sentire talmente sbagliata, talmente che mi sentivo veramente in colpa per una foto che ho detto forse ha... perché mi diceva 'le botte te le sei meritata ' e mi ha fatto sentire sbagliata che io veramente...".

Nel raccontare ciò la persona offesa, durante l'esame, non riusciva a trattenere le lacrime.

F L nonostante le giustificazioni addotte, però, era *"annebbiato dalla gelosia"*.

Erano seduti su una panchina e l'imputato le riferiva: *"è colpa tua, tu hai lanciato...hai acceso la miccia e adesso parte la bomba, tu non hai ancora conosciuto il diavolo che c'è in me, non ti avvicinare perché sennò non so cosa ti faccio".*

A I cercava comunque di avvicinarsi e lui più volte la buttava in terra.

-'Iniziavamo nuovamente a litigare finché lui non mi spintonava a terra più volte, colpendomi a calci, minacciandomi che mi avrebbe ammazzato se lo seguivo ulteriormente. Inoltre cercava qualcosa a terra per lanciarmela addosso, senza tuttavia trovare nulla".

"Mi ha preso di forza e mi ha buttato per terra, mi ricordo ancora tutto qua dalle natiche, le ginocchia, le comunque ribaltate che lui..".

La persona offesa dicendo che gli avrebbe mostrato tutte le foto riusciva a far calmare L e farlo tornare a casa.

Tuttavia, una volta all'interno dell'abitazione, al rivedere la foto, si riaccendeva l'ira dell'uomo.

"Ha iniziato a lanciarmi...là c'era un mouse me l'ha scaraventato ero alle spalle del... alle spalle c 'era la cucina, lui me l 'ha lanciato, io ho fatto in tempo a schivarmi e si è frantumato nella porta. Mi ha preso per

i capelli e mi ha sbattuto contro il pensile della cucina, tant'è che ho perso una bella ciocca di capelli".

La discussione continuava sempre con aggressioni fisiche e verbali fino a tarda notte.

L'imputato, poi, sottraeva del denaro, circa € 50,00, alla donna, con l'intento di utilizzarli per andarsene dalla sua abitazione.

"Sei una zoccola, io ti ammazzo, non venire a [...] non venire a recuperarmi sennò ti... ".

Malgrado quanto patito, la persona offesa lo raggiungeva nuovamente.

Solo due giorni dopo questa prima aggressione, dopo essere andati a cena al ristorante, scaturiva un'altra lite sempre con la stessa dinamica: "si *era particolarmente innervosito, tanto che mi minacciava con frasi del tipo 'ti faccio male, ti distruggo la macchina".*

Prima di rientrare a casa, L faceva arrestare l'auto condotta dalla persona offesa, scendeva e, sempre molto arrabbiato, colpiva con calci la portiera dell'autovettura e proseguiva a piedi il rientro verso casa.

A I cercava di farlo calmare, non riuscendovi, e rientrava a casa da sola.

Alle 5:25 del mattino riceveva un messaggio dall'imputato con il quale le chiedeva di portargli la borsa alla fermata della metropolitana, minacciando di spaccarle i vetri della macchina qualora non avesse fatto come voleva.

Nell'uscire per portargli quanto richiesto, però, la persona offesa trovava l'uomo fuori dalla propria abitazione.

Iniziava una nuova lite, nel contesto della quale il L la afferrava per la guancia, la faceva cadere in terra e si allontanava.

Più precisamente, l'imputato le infilava le dita in bocca, a gancio, e la tirava.

AI lo raggiungeva alla fermata della metropolitana, la lite riprendeva e L dopo
aver detto alla donna che era pazza, le lanciava il cellulare dal sovrappasso.
La lite si interrompeva ed entrambi facevano rientro presso l'abitazione della persona offesa.
"Una volta lì, constatavo che avevo la bocca piena di sangue [...] lui mi diceva che era colpa mia, che me l'ero cercata. Io gli dicevo che l'avrei potuto denunciare, ma lui mi rispondeva che lui mi avrebbe fatta passare per un 'autolesionista e che se l'avessi cercato a Ni lui si sarebbe rivolto da degli amici e mi sarei ritrovata nel bagagliaio di casa".
La persona offesa aveva un appuntamento già fissato dal dentista per il giorno seguente e, vergognandosi, aveva riferito al dentista di essersi morsicata in occasione di una crisi epilettica, di cui soffriva.
La guancia risultava visibilmente gonfia e livida.
Dopo tale discussione la convivenza procedeva per una settimana senza ulteriori problemi.
Il 27 novembre 2015, poi, F L ricominciava a lamentarsi per le foto che ritraevano la donna con l'ex marito e le mandava diversi messaggi mentre lei si trovava al lavoro. Dopodiché le diceva che si sarebbe allontanato dall'abitazione e le bloccava l'utenza telefonica.
Poco dopo essere rientrata a casa, l'uomo vi faceva rientro per recuperare le sue cose. Si riaccendeva la discussione: *"Puttana ti ammazzo!'"*
Subito dopo lo stesso usciva dall'abitazione e si recava presso la fermata della metropolitana ove la persona offesa lo raggiungeva con la

figlia (che in quei giorni era con lei) e lo convinceva a rientrare presso l'abitazione.

Quella sera L: guardava un film pornografico ed obbligava, minacciando di andarsene e di

farla poi uccidere, la persona offesa a replicare quanto avveniva nel video.

"Se c 'è tuo marito perché con lui lo facevi con me no! Se lo facevi con tuo marito lo devi fare anche con me!"

"Io mi opponevo e ne nasceva una nuova discussione. Durante la lite, lui mi colpiva con schiaffi al volto. A quel punto lo cacciavo di casa e da allora non ho più avuto sue notizie, tranne qualche messaggio, dopo aver sbloccato la mia utenza".

Nell'andare via l'imputato portava con sé un vecchio hard-disk della persona offesa, di cui, però, non ricordava il contenuto.

Il giorno seguente si recava al Pronto Soccorso in quanto era piena di lividi e decideva di sporgere denuncia.

Solo nei giorni successivi alla partenza dell'imputato la persona offesa si scattava delle fotografie ritraenti i segni delle aggressioni.

In quei giorni zoppicava ed aveva anche dovuto mettere il busto per il dolore alla schiena.

Nel raccontare, pur non sapendo collocarlo nel tempo, ricordava frasi del tipo *"mi stai stimolando a farti ammazzare, non hai ancora conosciuto il diavolo"* e ancora *"guarda come ti sei fatta conciare, è colpa tua perché mi dovevi lasciare stare".*

Quanto alla relazione sessuale, la persona offesa riferiva che più volte l'imputato aveva minacciato di andarsene qualora non avesse accettato di avere un rapporto sessuale con lui-

in particolare, dopo l'episodio in cui era stata afferrata per la guancia il I aveva preteso un rapporto orale, minacciando di andarsene, benché la persona offesa lamentasse di provare dolore.

Quando AI cercava di rifiutare lui le riferiva frasi del tipo *"allora se magari c 'era il*

tuo ex marito forse con lui l'avresti fatto". Anche in queste circostanze, quindi, era forte la componente di gelosia.

Dopo l'allontanamento dell'imputato, questi continuava a contattare la persona offesa e ad insultarla.

A L in data 11 gennaio 2016, sporgeva querela denunciando che l'imputato continuava ad insultarla, con frasi del tipo *"Puttana zoccola...presto ti ripagherò con la stessa moneta, ma con una moneta più grossa... le puttane bugiarde fanno una brutta fine".*

Non solo. L'uomo le inviava foto modificate con tracce di sangue e minacciava di pubblicare su internet video intimi o di mandarli ad amici.

Lo stesso, per altro, impostava quale foto del proprio profilo Facebook ima foto che ritraeva la persona offesa travestita da clown assieme a dei colleghi.

In data 19 febbraio 2016 la persona offesa, ad integrazione di quanto sopra, presentava ulteriore denuncia, riferendo che, benché avesse bloccato l'utenza dell'imputato, questi continuava a telefonarle sul posto di lavoro.

Nella giornata del 25 gennaio, per esempio l'aveva contattata circa 61 volte nell'arco di poco più di un'ora. Durante le telefonate L lamentava che la donna riagganciasse e che chattasse con altra gente. Nel contesto di queste telefonate la persona offesa si era anche vista costretta a passargli la direttrice, che aveva quindi dovuto informare della situazione.

A I precisava, peraltro, che molte volte L non parlava durante le telefonate e non poteva quindi essere certa che fosse lui. La cosa, però, che la spingeva a ritenere che fosse lui ad effettuare le chiamate era che, a volte, quando rimaneva in silenzio, si sentiva in sottofondo il rumore dell'aria condizionata e I all'epoca lavorava come autista di pullman.

In una telefonata, poi, sempre mentre rimaneva in silenzio, in sottofondo si era sentito dire "A *o vuoi caffè"?*

Sulla chat , peraltro, con l'utilizzo di molteplici nickname (tra i quali e

L n quel periodo aveva iniziato ad insultare continuamente la donna e a diffondere i relativi dati sensibili: l'utenza telefonica, l'indirizzo di residenza, di lavoro e gli orari.

Il L si era visto costretto a cambiare molteplici nickname in quanto la persona offesa aveva contattato gli amministratori della chat, spiegando che stava avvenendo una diffusione dei suoi dati e questi avevano provveduto a bannare l'utenza del responsabile.

Una volta bannati non si poteva accedere nuovamente alla chat, salvo che si riavviasse il wi-fi e che si cambiasse nickname.

AI era stata allertata di ciò da alcuni conoscenti ed entrando nella chat l'aveva

concretamente constatato. Per non farsi riconoscere entrava ogni volta con un nickname diverso (tra i quali F: ma l'imputato insultava ogni donna che entrasse in chat, anche se non era lei.

Non basta.

Condivideva anche un video intimo ritraente la persona offesa nell'atto di masturbarsi, dal quale si vedeva chiaramente il viso.

Si trattava di uno dei diversi video che la donna gli aveva inoltrato nel corso della relazione, tra i quali molti non mostravano il viso.

In seguito il L le aveva ancora inviato messaggi del tipo *"guarda che il video lo faccio vedere anche all'ex marito"* e ancora *"sei una zoccola, sei una... adesso questi video sanno girando suyou porri".*

Molte persone hanno quindi iniziato a chiamare, sia sul cellulare che al lavoro, e a scrivere alla persona offesa, cogliendo la sollecitazione al contatto di tipo sessuale.

Le chiamate arrivavano anche sul posto di lavoro, in quanto in chat il l'aveva riferito che lei "riceveva" sul posto di lavoro, che lui definiva una sorta di *"casa per appuntamenti".*

La persona offesa precisava, infine, con molta sofferenza, di essere stata davvero convita di meritare le aggressioni: *"Io credevo veramente che mi ero meritata le botte, che mi ero meritata tutti quegli insulti".*

Precisava, ad ogni modo che la figlia non aveva mai assistito ai fatti, poiché essi si erano sempre svolti mentre la minore si trovava con il padre.
Dopo i fatti denunciati la persona offesa aveva iniziato un percorso in un centro antiviolenza e poi con una psicologa, ma riferiva, durante l'esame testimoniale, di non essere più seguita.

La messaggistica

In data 30.12.2015, l'utenza in uso a F L inoltrava ad A I il seguente **SMS:** *"Tu prova solo a rubare il mio profilo face e ti faccio vedere come mando i video, stai avvisata, vediamo cosa ne pensano vederti con la fica aperta, Mo mando i tuoi video ai tuoi amici".*

I **messaggi Whatsapp** prodotti, mostrano l'imputato, con le utenze scrivere alla persona offesa in data 22.11.2015: *"portami la borsa con il mio navigatore alla stazione tra dieci minuti altrimenti ti spacco tutti i vetri della macchina sei avvisata"* e ancora, il 27.11.2015 *"Mo e meglio che vado altrimenti ti spacco il celi in testa".*
Seguono una moltitudine di messaggi, tra il 14 dicembre ed il 13 gennaio 2015, inoltrati a distanza di pochissimi minuti nel corso di intere giornate, in cui il L chiedeva ad A .1 perché non stava rispondendo, dov'era, con chi e cosa stava facendo. Messaggi dai quali trapelava chiaramente la gelosia serbata verso i colleghi della clown terapia, verso il marito e l'attenzione morbosa per le fotografie della donna.
Tra gli altri, in data 11.1.2016 F L e scriveva: *"Vuoi vincere, le zoccole vincono sempre, le zoccole si buttano addosso e poi dicono che stavano cadendo, sei una vincitrice nata, sei una zoccola bugiarda",* subito

dopo *"ti avverto che stanno girando strani video su youporn non vorrai che arrivano ai tuoi amici vero? Stai avvisata [...] Sei avvisata ti do tempo fino a stasera non scherzo"* e poi *"Ti cancello da tutto cosi sono io che non ti vedo vaffanculo troia bugiarda"*.

Alle 21:00 dello stesso giorno arrivava il messaggio *"Puttana",* mentre alle 2:09 del mattino L inoltrava alla persona offesa quattro fotografie, chiaramente modificate, due che lo ritraevano con il sangue che gli usciva dalla bocca e due nelle vesti di un mostruoso clown.

Dalle 14:09 alle ore 2:17 dello stesso giorno, quindi, l'imputato inoltrava ad AI 37 messaggi su Whatsapp senza mai ottenere risposta.

L' 11/12/2015 su **Skype "** ", dal contenuto dei messaggi chiaramente account in

uso al L, scriveva alla persona offesa *"ti sei fatta ammazzare tu. mi hai chiuso dentro, nascosto le chiavi"*.

Seguivano, anche su questa piattaforma, innumerevoli messaggi che il L inoltrava ad A

I tra il 15 e il 31 dicembre 2015.

Chiaro, anche in questo caso, il tenore degli stessi, il cui contenuto ruotava attorno ai già richiamati temi: gelosia nei confronti dei colleghi, del marito e le fotografie.

Il tutto, quasi integralmente colorato da insulti del tipo *"Puttana bugiarda"*.

Dagli **estratti della chat "** " prodotte, si evince che dal 27.1.2016 a fine febbraio 2016, una

pluralità di account, tra i quali "@giallo", "@semolo", soper" @"honin" e molti altri diffondevano i dati, tra cui il numero cellulare e il nome e cognome della persona offesa.

Scrivevano, peraltro, *“A ' in arte girasole, sei una puttana che ha cornificato il marito con tre uomini... uno non gli bastava”,*

In data 7.02.2016, alle ore 23:31 “T”, che lo stesso imputato confermava essere il suo

nickname, scriveva privatamente alla persona offesa: *“io ti ammazzo la prossima volta sparisci tuo marito ha sfondato le porte con il cazzotto io le porte le sfondo con la tua testa dentro puttana bugiarda”* e ancora *“nn ho intenzione ne di vedere te ne la foto sei una puttana bugiarda lassù qualcuno mi ama mi ha impedito di venire altrimenti la foto con le scarpe la ingoiavi puttana bugiarda”*

In data 21.02.2016, alle ore 22:48, “T ’ ” scriveva pubblicamente: *“avere problemi a*

lavoro può essere un danno”.

A distanza di soli 5 minuti, la persona celata dietro il nickname “fanboy” scriveva privatamente ad A I *“andrò nelle rosse e darò il numero dell’ufficio vediamo se del tuo lavoro non ti*

importa nulla finchè la becchi tu la telefonata e tutto apposto ma quando la beccano le colleghe non so come andrà a finire”, “andrò nelle rosse a rimorchiare e li farò chiamare in ufficio sai a casa e sul celi c ’è il marito” e ancora *"farò una strage te lo giuro e mo posso anche chiudere dovrai venire a strisciare con la lingua a terra per farmi smettere”.*

In una schermata prodotta, infine, si scorge chiaramente il viso di L mentre, in diretta, tramette un video intimo che riprende la persona offesa, di cui si vede il viso, nell’atto di masturbarsi.

Occorre, peraltro, precisare che numerosissime ed in tempi ravvicinati erano anche le telefonate che l’imputato effettuava alla persona offesa.

I. **certificati medici**

II. **referto del pronto soccorso** dell'Ospedale di Circolo di M , datato 28.11.2015, riportava: *"riferisce aggressione da parte di persona nota con calci e pugni, caduta a terra, nega trauma cranico, non perdita di coscienza. Riferisce episodio analogo sabato scorso*

All'esame obiettivo si indicava: *"vaste aree ecchimotiche della natica destra, coscia destra e sinistra, del braccio a destra e a sinistra in fase di riassorbimento ('verosimili esiti del trauma di una settimana fa)*

La diagnosi era *"contusione multiple da aggressione",* con prognosi di 7 giorni.

Le fotografie prodotte, peraltro, confermano che la persona offesa era coperta da ematomi su tutta la gamba destra, sul ginocchio ed aveva una guancia visibilmente gonfia.

Sono stati peraltro prodotti documenti medici, nonché diverse attestazioni di spese mediche sostenute dalla persona offesa tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016, in relazione alle quali vi è diretta riferibilità con le lesioni prodotte in occasione dei fatti qui valutati.

I famigliari e le colleghe di A I

M i F all'udienza del 31 maggio 2018, riferiva di conoscere A da poco

più di una decina d'anni e di averla conosciuta tramite chat.

La teste non riusciva però a ricordare con precisione se si trattasse di Messanger, la Chat di Facebook, oppure di un'altra chat di nome "Ciao Dopo essersi conosciute avevano subito instaurato un legame, si sentivano spesso e dopo circa un anno riuscivano a vedersi la prima volta di persona.

Da allora il loro rapporto era sempre rimasto stabile e la teste aveva anche avuto modo di conoscere il marito di A I

AI si confidava con la teste e le aveva così raccontato della nuova relazione con
Fi L iniziata dopo la rottura con il marito.
L'uomo viveva a N l'amica lo aveva raggiunto almeno in un'occasione per trascorrere del tempo assieme, cosa che aveva fatto diverse volte anche lui.
Dopo poco, però, le confidenze si erano fatte più preoccupanti: l'uomo era particolarmente geloso e capitava che le alzasse le mani.
Purtroppo, il racconto delle percosse si era ripetuto in più occasioni nel tempo e la teste ricordava di aver anche visto dei segni sul corpo dell'amica, più in particolare sul braccio.
Più volte la teste aveva cercato di mettere in guardia la donna, che appariva davvero spaventata dall'uomo.
"La *voleva ammazzare. Anche davanti a quelli, i suoi vicini".*
La teste aggiungeva di non aver mai conosciuto di persona F L ma di averlo solo visto in chat e di sapere che la loro relazione era durata almeno un anno.

S R all'udienza del 31 maggio 2018, riferiva di essere la cugina di A 1 I. rapporti con la cugina erano più che altro virtuali perché abitavano distanti.
Nei loro contatti la cugina confidava di aver intrapreso una relazione con F: L che
viveva a N di averlo conosciuto su una chat chiamata " " o qualcosa di simile.

II. loro rapporto era più che altro virtuale, si telefonavano si scrivevano in chat e facevano videochiamate.

In quel periodo A I viveva ancora con il marito, erano sostanzialmente “separati in casa”.

L era molto geloso e non credeva che tra la I ed il marito non vi fosse più alcun rapporto sentimentale.

La teste spiegava che il marito viveva ancora con AI per la figlia e, ad ogni modo,

provvisoriamente in quanto aveva acquistato un’abitazione in cui da lì a poco si sarebbe trasferito.

L era significativamente geloso e, in un’occasione, A I aveva telefonato alla teste chiedendo se potesse rassicurare l’uomo sul fatto che la relazione sentimentale con marito era davvero finita.

L inizialmente non aveva creduto che la teste fosse realmente la cugina e, comunque, non le aveva poi dato retta ed, anzi, aveva chiuso la conversazione affermando che A 1 era una donna *“marcia dentro”.*

Nonostante la gelosia, che si era rivolta anche alla sfera del contesto lavorativo di A I la relazione era proseguita.

La donna aveva, infatti, la qualifica di infermiera, benché fosse assunta come receptionist in una struttura per anziani e, quando un ospite le aveva chiesto se potesse mostrargli come farsi le punture, non si era tirata indietro.

Aveva accolto il paziente presso la propria abitazione e gli aveva mostrato la modalità corretta per farsi un’iniezione in autonomia.

Ciò aveva scatenato la gelosia del L che aveva convinto la donna di aver fatto una cosa molto grave. “Z *si sentiva sbagliata. Si sentiva in colpa".*

In seguito A I era poi andata a Ni a trovare il L e, nel novembre del 2015, quando il marito si era spostato altrove, questi si era trasferito a C presso l'abitazione di A I con l'intento di cercare un lavoro.

La teste ricordava che l'uomo appena arrivato si era comportato egregiamente, ma il giorno successivo, mentre A L si trovata al lavoro, aveva curiosato nel suo computer ed aveva trovato una foto della donna, mentre faceva clown terapia. Foto nella quale sembrava che A I abbracciasse un collega.

La foto aveva scatenato una lite che era culminata, il giorno seguente, in un'aggressione fisica ai danni della donna.

"L*'ha buttata a terra, l'ha pressa per i capelli, dai capelli la buttò per terra e la sbattè anche in cucina, vicino alla porta e in cucina".*

La teste raccontava che la cugina era poi riuscita ad allontanare l'uomo che però aveva lasciato lo zaino presso la sua abitazione. Lui le aveva quindi scritto un messaggio dicendole che le aveva preso il suo hard-disk e minacciandola di danneggiarle la macchina qualora non glielo avesse restituito.

A L era poi stata picchiata anche fuori casa, l'uomo le aveva messo una mano dentro la bocca e le aveva tirato la guancia.

La teste riferiva di avere un ricordo un po' frammentato e di ricordare, non sapendo collocarlo con precisione nel tempo, che I lo aveva accompagnato in metropolitana e che lui le aveva lanciato il cellulare.

I segni riportati dalla cugina erano stati poi visti dalla teste in videochiamata: aveva la guancia sinistra gonfia e dei segni *"tipo di, come delle dita"* sul braccio sopra il gomito. *"Aveva un problema molto forte alla spalla, alla clavicola. Praticamente aveva un dolore e non riusciva neanche a muoverla".*

Nonostante ciò la cugina aveva continuato ad ospitare l'uomo senza andare dal medico per vergogna.

In seguito un video intimo che vedeva coinvolta la sola A J era stato diffuso sulla chat

Si trattava di un video di masturbazione che la donna aveva privatamente inoltrato a F: »

L nel corso della relazione virtuale.

Il video era stato inoltrato su questa chat aperta.

Si trattava di una chat a cui si partecipava utilizzando un nickname.

Non solo, l'utente che aveva condiviso il video con tutti gli utenti della chat aveva anche indicato i recapiti di A I indicando, più precisamente, l'utenza cellulare e l'indirizzo di residenza. A Iaveva quindi chiesto aiuto alla teste, che aveva così visionato il video e provato a richiedere l'intervento della Polizia Postale.

La teste ricordava chiaramente quanto la cugina fosse spaventata, in quanto diverse persone l'avevano poi chiamata e si erano presentate a casa sua, *"non dormiva più, stava molto male".*

Una volta interrotta la relazione, F L aveva iniziato a chiamarla ripetutamente con l'anonimo sul posto di lavoro. Interrompeva però subito la telefonata e non parlava.

M G R all'udienza del 31 maggio 2018, riferiva di aver lavorato per diverso tempo assieme ad A I

La teste svolgeva presso la struttura S a S la funzione di receptionist assieme alla collega, nonché di operatrice di reparto, alternando le due mansioni.

La teste ricordava che in struttura avevano iniziato ad arrivare telefonate anonime sempre di voce maschile che chiedevano di A I *"Ripetutamente, nell'arco di 5 minuti due, tre volte".*

La frequenza era elevata e la teste aveva poi chiesto spiegazioni alla collega. AI aveva quindi confidato alla collega che aveva interrotto bruscamente una frequentazione con un uomo, F L , che le aveva alzato le mani più volte.

La teste riferiva che la collega in un'occasione si era presentata al lavoro con una guancia molto gonfia e che aveva addotto di avere un problema ad un dente.

Solo in occasione della confidenza di cui sopra, la collega le aveva riferito che in realtà il gonfiore era stato causato da un'aggressione fisica subita.

La teste riferiva che in altre occasioni la collega aveva riferito di avere dolori alla schiena, ma non essendo al corrente della situazione, non se ne era preoccupata.

Un giorno, al termine dell'orario lavorativo, la teste si era trovata sulla macchina un biglietto dal seguente tenore: "Devi morire stronza, occhio a tua figlia, troia".

La teste stava uscendo congiuntamente alla collega A L : le aveva mostrato il biglietto. Il sospetto si era subito rivolto alla persona del L in quanto la situazione era riconducibile ai suoi atteggiamenti violenti, precisando che tali atteggiamenti non erano mai stati attribuiti al marito della donna.

L'operatrice del Servizio SVS

Gì B assistente sociale presso il Servizio SVS della Clinica M, all'udienza del

02.10.2018, riferiva di aver conosciuto AI in occasione della presa in carico della
signora da parte del servizio.
A I , più nello specifico, era stata indirizzata al servizio SVS della Clinica M
dal Servizio “telefono rosa”, che la donna aveva attivato, contattando telefonicamente il numero verde 1522, per avere un consiglio in merito alla situazione in cui si trovava.
Telefonicamente le veniva fissato un appuntamento con la teste ed una psicologa.
Seguiva la presa in carico della donna, che si protraeva per circa un anno.
AI fin da subito appariva in una condizione di sofferenza, che riferiva dipendere da
comportamenti maltrattanti posti in essere da un uomo che aveva conosciuto on-line.
L’uomo, di cui forniva il nome (F L), viveva a N e nel novembre del 2015 decideva di trasferirsi a G . presso l’abitazione di A I con l’intento di cercare un’occupazione lavorativa in zona. Durante questo periodo di convivenza, durato circa un mese, la persona offesa raccontava di episodi di violenza fisica, verbale e di minacce, anche di morte.
"Chiedeva come poter essere aiutata a venir fuori da questa situazione in cui si sentiva anche in pericolo”.
Più nello specifico, la persona offesa raccontava di tre episodi di aggressione fisica particolarmente intensi, consistiti in sberle, spintoni, schiaffi e tiramenti di capelli.
Durante la presa in carico la donna riferiva che l’uomo era nel frattempo ritornato a Ni ma che non aveva cessato le condotte: la minacciava, la

contattava insistentemente, contattava la madre, minacciava di diffondere on-line materiale che la ritraeva in atteggiamenti intimi e via dicendo.

"Continuava a contattarla anche sul luogo di lavoro e la signora su questa cosa era abbastanza provata".

La teste precisava che la figlia della persona offesa non aveva assistito a tali episodi.

In seguito, la presa in carico veniva interrotta, in quanto, anche alla luce di una situazione di difficoltà con il marito, padre della figlia, il nucleo familiare era stato preso in carico dai servizi territoriali.

Era, infatti, emerso, a distanza di tempo dalla presa in carico, che il marito aveva usato violenza su di lei davanti alla minore e pertanto il nucleo famigliare era stato anche segnalato al Tribunale per i Minorenni.

Agli atti è stata, peraltro, prodotta **scheda SVS** della Clinica, che riporta dettagliatamente quanto riferito dalla teste.

L'esame dell'imputato

F L , all'udienza del 02.10.2018, riferiva di aver conosciuto A L nel 2011, sulla chat "

Dal 2012 tra i due iniziava una relazione "virtuale", fino ad arrivare a sentirsi e "incontrarsi" (tramite Skype o applicazioni analoghe) quasi ogni sera.

Durante questi "incontri", l'imputato riferiva che avvenissero anche dei rapporti sessuali "virtuali".

Il primo incontro di persona avveniva, invece, nel 2013, quando egli andava a trovare la donna a G _ ' Trascorrevano un paio di

giorni assieme, non presso l'abitazione di A I
che al tempo era ancora sposata. L'imputato precisava che la donna doveva rientrare presso la propria abitazione per trascorrere la notte e che pertanto rimaneva solo in albergo.
Il secondo incontro avveniva a metà febbraio 2014, quando la donna scendeva a N
Anche in quella sede, essendo anche il L sposato, trascorrevano un paio di giorni in albergo. Seguivano altri incontri, dopodiché, nel novembre 2015, Fi L decideva di trasferirsi a G , presso l'abitazione della donna.
La decisione nasceva dal desiderio di trovare un'occupazione più stabile e nel frattempo di coltivare la relazione con I
Già la prima sera, però, scaturiva una discussione.
A I infatti, trovava una foto ritraente il L con un amico e due ragazze e, presa dalla gelosia iniziava ad arrabbiarsi.
La donna lo riprendeva per aver dato troppa confidenza a tali donne e lo appellava "puttaniere", in quanto, come dall'imputato stesso riferito, soleva avere più relazioni contemporaneamente.
L: precisava di non essere mai stato geloso della donna in quanto aveva sempre considerato il
loro rapporto una relazione extraconiugale, per la quale non avrebbe mai lascito il tetto coniugale. Rottura che invece era stata voluta dalla moglie dopo aver scoperto alcune chat con la persona offesa.
Così incanalata la discussione, L cercava di discolparsi mostrando la fotografia che ritraeva A I< con i colleghi della clown terapia.
"Se *io mi sono preso la confidenza su questa donna, su questa ragazza che cosa dovrei dire io quando*

A I si giustificava dicendo che la foto la ritraeva nell'intento di cadere e che avrebbe
potuto mostrargli certificati medici attestanti la condizione di precario equilibrio che la riguardava. "Va beh! Allora fai una cosa, continua a cadere da sola".
Con queste parole L esprimeva alla donna la volontà di interrompere la relazione e subito si dirigeva verso la camera da letto per prendere le proprie cose.
Una volta raccolti gli indumenti, si dirigeva verso la porta di ingresso, che si accorgeva essere chiusa a chiave.
In quel frangente l'imputato più volte telefonava alle Forze dell'ordine che non gli rispondevano.
F L voleva a tutti i costi uscire dall'abitazione, ma la donna non glielo permetteva.
A 1 iniziava quindi a minacciare di togliersi la vita, qualora se ne fosse andato.
Minaccia percepita dall'imputato con particolare intensità, in quanto questi sapeva che la donna aveva già tentato di togliersi la vita in almeno due occasioni.
Ad un certo punto, FL si accorgeva che le chiavi erano riposte sull'ultima mensoletta dello scaffale.
A fatica riusciva ad afferrarle e ad aprire la porta.
Non appena aperta la porta, la donna scappava in bagno dicendo "Mo' basta".
Temendo il peggio, I la inseguiva e cercava di impedire che la stessa serrasse la porta del bagno.
L'imputato precisava di non aver mai usato violenza, neanche per aprire la porta.

Dal bagno la donna si spostava alla camera da letto, e L analogamente, impediva che chiudesse la porta interponendo il proprio piede.

La donna si spostava poi verso il salone, con un qualcosa di bianco in mano, che all'imputato pareva essere la confezione di un medicinale in pillole.

In quel momento, F L la afferrava per il braccio e la donna, divincolandosi, rovinava addosso al divano ed al mobiletto disposto lì accanto.

A I prontamente si rialzava e si dirigeva verso la cucina, ove l'imputato ancora una

volta l'afferrava cercando di sottrarle il flaconcino di pillole.

La donna riusciva ancora a liberarsi dalla presa e ad andare in salotto, ove, nuovamente, l'imputato l'afferrava per le mani con il medesimo intento. Nel divincolarsi, la donna andava a sbattere contro una sedia e rovinava a terra. Una volta in terra l'uomo coglieva l'occasione per sottrarle la confezione.

La persona offesa gli chiedeva di andare via, cosa che il L faceva, dopo aver lanciato il flacone sul divano.

Poco dopo la donna usciva di casa e lo seguiva. XL arrivava alla fermata della metropolitana e, non

rivolgendole parola, se ne andava.

Nei due giorni successivi alloggiava in un albergo ai (più precisamente all'hotel B

A I lo contattava più volte telefonicamente e lo raggiungeva due volte a S, dopodiché

rientravano assieme a G

Successivamente, nel rientrare presso l'abitazione dopo una cena trascorsa con una coppia di conoscenti del L , sempre a causa della

gelosia della persona offesa, scaturiva una nuova lite.
FL a quel punto, decideva di scendere dalla macchina condotta dalla donna, che
però con una guida spericolata glielo impediva. *"'Non si fermava con la macchina nemmeno ai semafori rossi perché sapeva che se si fermava con la macchina io scendevo"'.*
Poco dopo la donna si fermava, il L scendeva e si dirigeva alla stazione della metro di G senza in alcun modo danneggiare la macchina di A I
F' L negava fermamente di aver mai cercato di far vedere un film pomo alla donna, o di averla in qualche modo afferrata per la guancia.
In merito a quest'ultimo episodio, riferiva che il dolore alla guancia poteva dipendere dall'aver mangiato un torrone, con il quale poteva essersi fatta male.
Confermava, per contro, di aver ricevuto da AI video che la ritraevano in
atteggiamento intimo, ma negava di averli diffusi.
F: L riferiva di aver sempre e solo utilizzato lo usemame " " per accedere
alla citata chat e di aver avuto modo di vedere, senza prenderne parte, che dopo la fine della relazione con A I venivano diffusi i dati sensibili della donna ed un video che la ritraeva
nell'atto di masturbarsi. Video in precedenza inoltrato dalla 1 all'imputato.
Dopo la conclusione della relazione con la donna, l'imputato la contattava un paio di volte sul posto di lavoro in quanto la persona offesa in più occasioni aveva chiamato, anche nel cuore della notte, l'abitazione della di lui madre.

F L contattava telefonicamente solo una volta la madre della persona offesa, per chiederle di riferire alla figlia di non contattare più sua moglie. Cosa che l'imputato riferiva essere avvenuta più volte.
L'ultimo contatto con la persona offesa, sempre tramite chat, era poi avvenuto nel 2017, in occasione del quale si erano scambiati qualche battuta.

Il teste della difesa

M M, all'udienza del 14.11.2018, riferiva di conoscere F L in quanto la sorella di lui aveva sposato suo fratello.

Intorno al 20-21 novembre il teste e l'imputato si erano sentiti e quest'ultimo gli aveva raccontato delle tensioni che c'erano all'interno della coppia.

In quel momento il L si trovava in una pensione fuori Milano e raccontava di essersi allontanato dall'abitazione della compagna in seguito ad una discussione.

Lite durante la quale l'imputato voleva allontanarsi dall'abitazione della donna e questi glielo impediva.

Dopodiché, il teste riferiva che F L si era spaventato perché la donna voleva togliersi la vita, l'aveva quindi calmata e solo allora se n'era andato.

***

I fatti così descritti offrono, a parere di chi scrive, piena prova di ciascuno dei reati in contestazione.

Si è già detto che le parole della persona offesa, ancora cariche di una intensa difficoltà ad emergere da una relazione caratterizzata da sopraffazioni e soprusi, sono parse pienamente lineari e coerenti con il suo drammatico vissuto. La donna ha esposto i fatti patiti ancora convinta di essere in difetto. Continuando a giustificare la sua insistente ricerca di mantenere viva la relazione con L con la convinzione di essere in qualche modo in debito nei suoi confronti, di "meritarsi" gli atteggiamenti tenuti dall'uomo, di essere "sbagliata".

Atteggiamento ampiamente corroborato dalle pervasive parole dell'uomo, che incessantemente dall'inizio della loro relazione la apostrofava con epiteti offensivi e caratterizzati da un sostanziale disprezzo per il suo essere donna.

In tale contesto, dunque, si è potuto rilevare come A I abbia faticato a percepire la portata di quanto stava patendo e dunque ad arrivare alla decisione di denunciare i fatti. Si è qui toccata con mano l'ancora attuale sensazione di paura provata dalla donna nell'esporsi al racconto oltre che alla presenza del L con ciò dovendosi escludere qualunque intento rivendicativo nelle sue dichiarazioni, ancora così sofferte.

A tali considerazioni, ad ogni modo, si deve ribadire quanto già osservato in ordine alla corale coerenza degli ulteriori elementi di conoscenza qui acquisiti, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa. Ciascuna delle persone ascoltate, infatti, ha solidamente confermato quanto già riferito da A L in ordine al tenore della relazione dalla stessa intrattenuta con L alla aggressività ripetuta ed ossessiva dell'uomo; alla sua insistenza nel controllare la vita privata della persona offesa sia all'interno della sua stessa abitazione, sia sul luogo di lavoro; alle condotte di aggressività fisica i cui segni sul corpo sono stati direttamente visti dalle colleghe, ripresi fotograficamente, osservati in videochiamata dalla cugina, e via dicendo.

Nello stesso senso vanno richiamati i certificati medici qui acquisiti e le copie degli innumerevoli messaggi inviati dall'imputato alla persona offesa.

A fronte di tale più che corposo materiale, va poi osservato che F L ha sostanzialmente confermato la storicità degli episodi narrati dalla persona offesa, offrendone una lettura assolutamente unilaterale e rimasta priva di qualunque riscontro. Si ricorda, infatti, che egli ha sostanzialmente ribaltato la narrazione affermando che le liti e le discussioni erano causate dalla esasperata gelosia della donna, che non gli lasciava tregua. Inoltre, che le occasioni in cui si verificava un contatto fisico erano state causate dalla necessità di evitare un estremo gesto della donna, che continuava a minacciare il suicidio ad ogni suo tentativo di allontanarsi da lei.
Alla luce delle considerazioni così svolte, dunque, i fatti narrati dalla persona offesa paiono solidamente provati.

Occorre poi evidenziare che le condotte così ritenute sussistenti paiono effettivamente sussumibili nelle ipotesi di reato qui prospettate.

Si è infatti ricostruito come la relazione tra i due abbia avuto - per quanto per un breve periodo - una connotazione di stabilità e di prospettiva di prosecuzione futura sufficientemente consolidata. Dando così luogo a quella condizione di fiducia reciproca e di tendenza alla solidarietà tipica del legame para familiare. In tale contesto, tuttavia, hanno avuto luogo le condotte denigranti, offensive, aggressive ed invasive descritte dalla persona offesa e più sopra riportate. Condotte che hanno causato alla persona offesa penose condizioni di vita ed una viva preoccupazione per la propria incolumità.

Sussistono pertanto tutti i caratteri richiesti per la configurazione del reato di cui all'art. 572 cp, qui contestato al capo 1) della rubrica.

Pare, inoltre, corretta la prospettazione della fattispecie di cui all'art. 612 bis cp, come indicata al capo 3), quanto alle condotte perpetrate successivamente alla interruzione della relazione tra l'imputato e la persona offesa.

Com'è noto, infatti, in assenza del vincolo coniugale, come nel caso di specie, gli obblighi di solidarietà reciproca vengono meno al cessare della convivenza o, comunque, della relazione affettiva che ne costituisce il supporto. In tale contesto, si è tuttavia accertato che F L ha attuato una ulteriore quanto reiterata condotta, caratterizzata dall'ossessiva ricerca di ottenere un contatto con A I chiamandola innumerevoli volte anche sul luogo di lavoro (peraltro come già faceva in precedenza). Egli ha poi proseguito nell'atteggiamento ossessivo e persecutorio inviandole innumerevoli messaggi anche pesantemente minatori sui social cui entrambi erano inscritti sino a pubblicare immagini che ritraevano la persona offesa nell'atto di masturbarsi. Immagini che gli erano state inviate dalla donna in un contesto di intimità e di fiducia evidentemente malriposta.

Da tali atteggiamenti è scaturita, per la persona offesa, una condizione di stabile preoccupazione per sé stessa e per la propria figlia minore, che l'ha portata ad una costante dimensione di ansia e di paura.

Deve, pertanto, ritenersi integrato anche il reato di cui all'art. 612 bis cp.

Altrettanto provato, infine, si ritiene il reato di cui al capo 2) della rubrica, atteso che le lesioni contestate non soltanto sono state ampiamente descritta dalla stessa persona offesa e dai testi che ne hanno

visto i segni, ma sono anche state documentate con il referto qui acquisito.

Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di F L in ordine a ciascuno dei reati qui a lui ascritti.

Occorre poi evidenziare che le dichiarazioni della persona offesa hanno fatto anche diretto ed esplicito riferimento ad aggressioni a sfondo sessuale, patite a seguito del rifiuto di replicare condotte descritte in filmati pornografici la cui visione veniva imposta da L

Non risulta che in ordine a tali vicende sia stata vagliata la notizia di reato così ricevuta. Deve pertanto disporsi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto riterrà di propria competenza in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 609 bis c.p. procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, co. 2, n. 4, c.p.

Considerata la contestualità temporale delle condotte, si ritiene che le stesse siano state realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Si giudica più grave il reato di cui al capo 1) della rubrica, in ragione della pena edittale prevista.

Non si individuano elementi di favore che possano essere presi in considerazione ai fini di cui all'art. 62 bis cp.

Le condotte dell'imputato sono caratterizzate da una aggressività e pervicacia non comuni. F L , inoltre, è gravato da precedenti penali anche specifici (per quanto non sia qui stata contestata la recidiva).

Inoltre, egli non risulta aver espresso il benché minimo segno di resipiscenza o di revisione del proprio operato.

La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche deve dunque essere espressamente esclusa.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati i parametri di cui all'art. 133 cp ed in particolare la significativa gravità delle condotte perpetrate, caratterizzate da una consistente carica aggressiva e da una pervicacia vendicativa giunta sino alla pubblicazione di immagini riservate della persona offesa, elementi che impongono di discostare la pena dal minimo edittale, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, così determinata:

- pena base per il più grave reato di cui al capo 1) della rubrica anni 2 e mesi 10 di reclusione;
- aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al cap 2) della rubrica ad anni 3 di reclusione;
- ulteriormente aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 3) della rubrica.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Venendo alle richieste formulate dalla parte civile A I dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 cp. Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Si è infatti ricostruito il tenore pervasivo e significativamente aggressivo della condotta dell'imputato, che ha visto la persona offesa ricevere innumerevoli insulti e forme particolarmente gravi di invasione della propria sfera privata, sino a patire aggressioni fisiche di notevole violenza.

Tali condotte hanno significativamente inciso sulla dimensione dell'autostima della donna, sulla sua capacità di relazione e sulla gestione del suo rapporto di lavoro. La portata effettiva di tali effetti non è stata, tuttavia, qui dettagliatamente ricostruita.

La compiuta quantificazione del danno, pertanto, deve essere devoluta ad altro giudizio. In questa sede può essere determinata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 30.000.

F L deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio che si liquidano - valutati i parametri in vigore e l'attività svolta, in complessivi € 2.280,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per

legge, che dovranno essere versati a favore dello Stato anticipatane, atteso che la persona offesa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

F L colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

F L al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile A

L da liquidarsi in separato giudizio e indica a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di €30.000,00

CONDANNA

F I alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente

giudizio che si liquidano in complessivi € 2.280,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da versarsi a favore dello Stato

anticipatario.

ORDINA

La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto riterrà di propria competenza in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 609 bis c.p. procedibile d'ufficio ai sensi dell'alt. 609 septies, co. 2, n. 4, c.p.

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione

Milano
05.03.2019
SEZ. IX
PENALE
DEPOSITATO
OGGI
(RISONALI ORDINARIO DI MUtò

#

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa penale
contro:
C.F. ITALIA

difesi di fiducia dall'avv.
.1983
DETENUTO PRESENTE
i del foro di Milano

PRESENTE

[Parti civili:
I.F. e C.A.
, assistite dall'avv.
del foro di Milano]

IMPUTATO

come da foglio
allegato

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica

SEZIONE V PENALE

Dott. Ambrogio Moccia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il prevenuto veniva tratto dinanzi a questo Giudice con decreto di giudizio immediato ed altresì, all'esito di riunione chiesta dalla Difesa e disposta all'udienza 28.11.2018, in esecuzione di decreto di citazione diretta.

C.F.
interveniva *in vinculus* in ragione di aggravamento di misura disposto da questo stesso Giudice con ordinanza[1] 5.10.2018, la prova si formava mediante

1. escussione della persona offesa (ud. 12.12.2018), e, nell'ambito di tale prova, acquisizione probatoria "concordata" della denuncia-querela 14.5.2018 h. 9,30, e di due seguiti alla stessa;
2. Assunzione delle testimonianze P M assistente polstato AF padre della p.o CA madre di a sua volta parte lesa (udienza 18.1.2019); acquisizione di documenti (alla medesima udienza)
3. esame dell'imputato (ud. 18.1.2019), con acquisizione, nel corso dello stesso, di n. 6 fotografie;
4. Esami di testa a difesa G B (madre dell'imputato) E GF (udienza 25 febbraio 2019, in chiusura della quale il GF rendeva spontanee dichiarazioni non prive di rilievo, come in appresso si argomenterà).

Di seguito, le parti concludevano come da verbale.
Sulla riserva di repliche da parte del P.M., il Giudice rinviava al 6.3.3019, data nella quale procedeva a camera di consiglio,

Confermata dal Tribunale del Riesame con pronuncia 6/26 novembre 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

La mera lettura della trascrizione della testimonianza resa da I. F. è Già in sé prova rilevante e potenzialmente decisiva quanto alla sussistenza (ed alla riferibilità CF contestazione fra le parti) dei fatti-reato di atti persecutori e di lesioni volontarie.
Invero, la prospettazione è stata resa con riconoscibile emozione, con determinazione soltanto apparente (la deposizione non è stata priva di momenti di forte "espressività" emotiva).
Emblematica, sotto il profilo da ultimo sottolineato, è la "reattività" dialettica che la teste ha manifestato a fronte di una domanda del Giudice a proposito delle modalità del sonno in conseguenza dei fatti denunciati e narrati come traumatizzanti: chiestole *<Ha incubi notturni?>,* la donna ha intrapreso la sua risposta con un'esclamazione di icastica significanza: *<Sempre>.*
Oltre che spontanea, priva di "vendicatività" (ma segnata da un angosciato bisogno di

I.F.

Ma non basta: essa è stata riscontrata dalle certificazioni mediche richiamate in imputazione e versate in atti, prova inconfutabile dell'evento del delitto di cui al capo B e riscontro delle dichiarazioni della donna nella loro globalità, e dalla testimonianza lesa da AR e CA ir:
(dichiarazioni che, a riguardo di quelle rese dalla di lei figlia, sono "reciprocamente riscontranti") andrebbero ripetute pedissequamente le argomentazioni valutative

appena su esposte in ordine al narrato della "principale" parte lesa.

Con una sottolineatura non priva di rilievo: a dimostrazione del suo modo di soffrire le ricadute emotive della rivisitazione" del vissuto ansiogeno da lei indirettamente (per C.A in essere ai suoi danni) patito, la ha offerto un segno del tutto impulsivo quanto indicativo di sofferenza e di spontaneità: un pianto dirotto (cfr. trascrizione udienza 18.1.2019, foglio 23).

il rilievo, in termini di significativo riscontro sia della "caratterialità" [3] sia della lesività traumatica delle sue condotte petulanti e trasmodanti nella piena vessatorietà, della testimonianza resa dall'assistente di Polizia i, il quale ha riferito di come, a seguito dell'apparizione del C presso la scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia dell'imputato e della F I, la donna risultasse *scossa. Visibilmente scossa, compresa la figlia. Entrambe scosse* (trascrizione ud. 18.1.2019, folio 6).

Va poi dato atto che le testimonianze addotte dalla Difesa non hanno contraddetto le risultanze probatorie a carico: la madre dell'imputato ne ha tratteggiato le motivazioni emotive con protettività indulgente tanto unilaterale quanto comprensibile, mentre il

Si ritiene di premettere ad un breve commento critico-valutativo la trascrizione per intero della risposta in questione [pagina 18 della trascrizione 12.12.2018]: *<Sempre, appena chiudo...se quelle volte che riesco a chiudere gli occhi io sogno che lui mi accoltella, che lui mi sgozza, stanotte ho sognato che...tutte le notti prima dell'udienza io sogno che lui mi uccide, lo vivo in questo terrore, io vivo in questo stato, mia figlia ha capito che io non sto bene. Ha capito che comunque non vivo bene, infatti me lo dice: "Mamma ma..." a volte si accorge che magari sono un po assente con la testa così, e allora mi dice: "Mamma ma tutto bene?">.*

Una lunga esclamazione liberatoria, manifestata tutta d'un fiato, come a volersi risollevare da un'angoscia incombente, da una cappa psicologica insostenibile, mascherata verso la figlia per amore materno, eppure dalla figlia "individuata" e confortata. Una (ri)prova della sussistenza del danno da reato, danno che rappresenta il più grave evento del delitto di cui all'art. 612 bis cod pen.

teste Ferrara ha, dell'episodio del (13)3 maggio 2018, illustr. dinamica che non si pone in apprezzabile contrasto con la versione ripercorsa dalla F.

L'imputato si è difeso, quando sentito, in termini più accorati che dialetticamente contrappositivi, fino a quando, con le spontanee dichiarazioni declinate in chiusura di escussione, ha rivolto alle parti lese delle scuse che sono apparse forse "studiate" nella tempistica, ma apprezzabilmente sincere nella forma di manifestazione.

Se non si può affermate che abbia "confessato" nel senso letterale del termine, di certo non ha insistito in una piena negatoria.

Del che non può disconoscersi il rilievo, con riguardo alle valutazioni condotte sulla base dei parametri scanditi dall'art. 133 cod. pen.

L'imputato va dunque condannato, essendo la sua responsabilità in ordine a tutti i reati ascrittigli risultata pienamente provata dalle intrinsecamente coerenti, lineari, verosimili, non animosamente accusatorie dichiarazioni rese dalle parti lese e dalle prove documentali e dichiarative ulteriori sopra richiamate.

Fra tutti i reati va riconosciuta, attesa la contiguità cronologica e la riconoscibile unicità di disegno criminoso, continuazione.

All'imputato, gravato da una recidiva di imponente rilievo, appaiono concedibili, in virtù del comportamento processuale di crescente compostezza e, da ultimo, di manifestata presa di coscienza del danno arrecato, le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva.

Conseguentemente, valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., pena congrua stimasi quella di seguito quantificata: p.b. per il più grave delitto di atti persecutori in danno di I F; i anni 1 e mesi 7 di reclusione, aumentata ad anni 1 e mesi 9 a titolo di continuazione con riferimento al delitto di cui al capo B, e fino ad sn:': ... e mesi 10 ex e C.A. x di minaccia grave continuata ai danni di I F e C A aumento di pari misura per ciascuna parte lesa.

La condanna alle spese consegue per legge, come pure quella, in favore delle parti civili, al risarcimento del danno, che - avuto riguardo alla entità e tipologia del pregiudizio da reato - si liquida come da dispositivo, ed altresì la condanna alla rifusione delle spese legali, spese che la tipologia e consistenza dell'attività defensionale prestata orientano a quantificare come in parte dispositiva.

La complessità della vicenda giudiziaria qui definita induce a fissare, per il deposito della motivazione, il termine di giorni 30, con le conseguenze di cui all'art.304, comma 1, lett. c) del codice di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione V penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.

La datazione del giorno è inserita in parentesi, non avendola il F esplicitata, ma non essendovi dubbio che il riferimento ad un fatto avvenuto nel maggio del 2018 inerisca a quanto verificatosi alla data in imputazione.

Non è eccessivo, invero, concludere che il F ha sostanzialmente riscontrato la versione accusatoria: egli se non uno sputo, una manifestazione di vivo disprezzo *<...un coso di schifo>* da parte

del Cusumano verso la madre di sua figlia; ed ha parlato di una vera e propria convulsa colluttazione. Ora, a volere "concedere" che la F abbia reagito con un calcio a quella che non poteva, considerato il pregresso, che avvertire come una condotta invadente e tormentosa (l'offerta di una rosa da parte di persona che, per lei, risultava da tempo fonte di dichiarata sofferenza), il fatto non può qualificarsi né attenuante (per il prevenuto), né, ancor meno, esimente.
Invero, considerata la differenza di "stazza" e di sesso fra la donna e l'imputato, quel calcio (se sferrato), non può avere avuto altro significato che quello di denotare la disperata ed impotente angoscia della i di certo non può porsi a "legittimazione" della smodata aggressione posta in campo dal C o nell'episodio.

DICHIARA

CF colpevole dei diritti ascrittigli e, ritenuta continuazione fra tutti i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti tutte ed alla recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

I.F. , ai risarcimento del danno, in misura di euro ventimila, ed alla rifusione delle spese di causa in misura di euro duemila, da distrarsi a favore dello Stato anticipatario, onorari compresi, oltre spese forfettariamente quantificate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed altresì in favore della parte civile C A. Al risarcimento del danno, in misura di euro quattromila, ed alla rifusione delle spese di causa in misura di euro milleottocento, onorari compresi, oltre spese forfettariamente quantificate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione e, applicato Kart. 304, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., sospende i termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza di detto termine ex art. 544, co. 3 cod. proc. pen.

Così deciso in Milano, il 6 marzo 2019.

Il Giudice

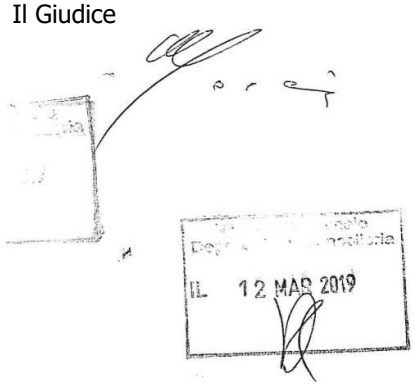

| A) Del reato p. e p. dall'alt. 94, 612 bis comma primo e secondo c.p. perché con condotte reiterale e spesso f (sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, molestava la ex compagna LF inviandole *i* messaggi e mail a qualsiasi ora del giorno e delia notte minacciandola con frasi quali: *"bruna puttana sei ; una stronza di merda... muori... spacco la faccia a te e tutta la tua famiglia.., ti ammazzo.., li faccio fuori..,* I *dovete morire tutti"* in modo tale da cagionare in lei un grave stato di ansia e di paura e fondato timore per la o ; propria incolumità e per quella dei suoi genitori e delle persone con cui si frequenta. Con raggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona a cui è stato legato da una relazione affettiva

; Fatto commesso a Milano dal 7,9,2017 al giugno 2018

- B) Del reato p. e p, dall'art. *582, 585, 576* nr 5,1) c.p. poiché, dopo averle sputato addosso, la colpiva ripetutamente con schiaffi su! viso facendole sbattere la testa sulla portiera dell'auto e mentre la donna stava aprendo la portiera dell'auto per cercare di prelevare dall'auto la figlia minore V 2013). Le chiudeva lo sportello con violenza sulla mano, le bloccava it braccio e continuava ripetutamente a chiudere ed aprire la portiera schiacciandole il pollice della mano sx, cosi le cagionava lesioni personali giudicate guaribili in 15 gg , come da referto del Pronto Soccorso dell'del 13/05/2018 n° 2018/92691 [con diagnosi: *contusione e trauma cranico non commotivo da aggressione".* Con l'aggravante che il fatto e stato commesso dall'autore del delitto di cui all'art 612 bis c.p. nei confronti delia stessa persona offesa.
  Fatti commessi a Milano ìt .13/05/2018

Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale
dei reati previsti e puniti da: ■

- *:irtt. 81, 612 comma 2 c.p.*

perché, perfidili motivi legati alla gestione della figlia Viola (di anni 4), con più azioni esecutive di

- I.F. ” ' *(nrndre delta minare, ed ex-canvìventej*

e la di lei madre C.A. *. In particolare: ,*

I.F. *f i:i*

periodo di Natale, minacciava " ’ ' < e i suoi familiari dicendole: 71 SPACCO 1.A TACCIA,

PUTTANA TROIA .... SE A'CW *FAI QUELLO CHE TI DICO TI BRUCIO LA MACCHINA E SPACCO LA FACCIA ANCHE Al TUOI GENITORI E A TUO FRATELLO”*

- *‘ra maggio e luglio del 2017, avendo saputo che la persona offesa aveva iniziato una relazione con un altro uomo, in diverse occasioni minacciava* EF *con frasi quali: PUTTANA TROIA. SE TI l'EDO CON LUI AMMAZZO PRIMA TE E POI LUI ”*
- *in data 5.9.2017, a seguito di una lite riguardante la figlia minore V t, durante una telefonata con FABBRI ILARIA le diceva: "PUTTANA STO ARRIVANDO TI SPACCO LA FACCIA quindi, portatosi* A.C.*"PUTTANA TI SPACCO LA FACCIA A TE E A TUO MARITO” ;*

- *in data 6.9.2017, recatosi all'uscita dalla scuola materna della figlia V dove vi erano i nonni materni che. erano incaricati di prelevare la bambina, la strappava dalle braccia di C.A.*

In Milano, nelle date suindicate

Con la recidiva reiterata specifica

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE FERIALE PENALE

ORDINANZA
DI INAMMISSIBILITÀ'
DELL'APPELLO

La Corte di Appello di MILANO, composta dai Magistrati

1.
Presidente
Consigliere
Consigliere
dott. Rosa Luisa Polizzi
2. dott. Simona Improta
3. dott. Angela Fasano

Letti gli atti del processo n...4082/19 RGA, nei confronti di

Difesa di fiducia dall' ' del Foro di Milano,
appellante avverso la sentenza emessa in data 06.03.2019 dal Tribunale di Milano, depositata in data 12.03.2019, K97TlT2QT5i 0 - Rilevato che con atto a firma del Difensore e procuratore speciale, depositato in data 24.07.2019

è intervenuta rinuncia all'unica impugnazione, proposta nell'interesse dell'imputato medesimo;

- Visti gli artt. 591 lettera D) e 592 CPP;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile l'appello proposto nell'interesse di

avverso la sentenza emessa in data 06.03.2019 dal Tribunale di Milano.

Ordina la esecuzione del provvedimento impugnato e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali.

REVOCA IL DECRETO DI CITAZIONE AL GIUDIZIO DI APPELLO PER L7UDIENZA DEL 24/10/2019.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, compresa la comunicazione/notifica alle altre parti della revoca del decreto di citazione al giudizio di appello. .

Milano, 7 agosto 2019

I Consiglieri

Il Presidente

Depositata in Cancelleria il. 07-08-2019

IL CANCELLIERE

T

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XII penale
in funzione di giudice del riesame

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Luisa SAVOIA Presidente relatore ed estensore
dott. Giulia CUCCINIELLO Giudice
dott. Valeria ALONGE Giudice

nel procedimento ex art. 310 c.p.p. promosso nell'interesse di
detenuto presso la Casa Cir
i del foro di
Milano;
condariale di Milano F. Di Cataldo- San Vittore; assistito e difeso di fiducia dall'avv. “con atto di impugnazione depositato in data 16.10.2018 nella cancelleria del Tribunale del riesame di Milano avverso l'ordinanza pronunciata il 5.10. 2018 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica - sez. V- che disponeva ai sensi dell'art. 276 comma 1 c.p.p. l'aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella della custodia in carcere;

- visti gli atti trasmessi in data 18.10.2018;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 6.11. 2018, ha pronunciato la seguente

ordinanza

Con l'ordinanza qui appellata il Tribunale di Milano disponeva nei confronti dell'appellante- in aggravamento della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta con ordinanza del 13.6.2018 la misura della custodia in carcere

1. in relazione al reato di cui agli artt. 94, 612 bis, comma 1 e 2 c.p. perché con condotte reiterate e spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, molestava la ex compagna i inviandole messaggi e mail a qualsiasi ora del giorno e della notte,

minacciandola con frasi quali *"brutta puttana, sei uno stronzo di merda., muori. Spacco la faccia a te e a tutta la tua famiglia, ti ammazzo, ti faccio fuori., dovete morire tutti"* in modo da cagionare in lei un grave stato di ansia e di paura e fondato timore per la propria incolumità e per quella dei suoi genitori e delle persone con cui si frequenta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona a cui è stato legato da una relazione affettiva.

Fatto commesso a Milano dal 7.9.2017 al giugno 2018

2. del reato p. e p. dall'art. 582, 585, 576 n. 5 c.p. poiché, dopo averle sputato addosso, la col

piva ripetutamente con schiaffi sul viso facendole sbattere la testa sulla portiera dell'auto

e mentre la donna stava aprendo la portiera dell'auto per cercare di prelevare la figlia minore le chiudeva la portiera schiacciandole il pollice della mano sinistra, così le cagionava lesioni personali giudicate in giorni 15 come da referto del P.S. del 13.5.2018 con diagnosi di contusione e trauma cranico non commotivo da aggressione.

Con l'aggravante che il fatto è stato commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa.

Fatti commessi a Milano il 13.5.2018

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale

E’ stato emesso in data 18.11.2018 decreto di giudizio immediato con fissazione dell'udienza dibattimentale per il giorno 5 novembre 2018.

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 5.10.2018, su richiesta del P.M. procedente, disponeva, in aggravamento della misura fino ad allora in esecuzione, la custodia cautelare, rilevando sia la violazione delle prescrizioni connesse alla misura in atto che l'aggravamento delle esigenze di cautela, non tutelabili con misura meno afflittiva alla luce della annotazione di P.G. dell'1.10.2018 nella quale si rappresentava che la persona offesa in data 27.9.2018 aveva denunciato come l'imputato incurante del divieto di avvicinamento sia nella giornata del 26 settembre che del 27 settembre aveva tentato di avvicinare la figlia minore presso l'istituto scolastico ove è iscritta tanto da costringere i genitori della parte offesa a chiedere aiuto alle suore per lasciare l'edificio da una uscita secondaria sia reiterando analoga condotta nella mattinata del 27 quando giunta nei pressi della scuola insieme alla madre notava Ci sul marciapiede di fronte alla scuola, chiamando immediatamente in soccorso il 112; questi si avvicinava minacciosamente, condotta aggressiva mantenuta anche alla presenza della pattuglia nel frattempo giunta, tanto da profferire anche nei loro confronti frasi minacciose" *potete farmi quello che volete, tanto io oggi torno qui e prendo mia figlia . di voi sbirri non me le frega un cazzo".*
Da tali condotte gravemente intimidatorie ed in violazione delle prescrizioni imposte, il Tribunale desumeva la necessità di aggravare la misura con quella più afflittiva ritenendo che la pericolosità dell'imputato e la dimostrata incapacità di osservare gli obblighi non consentisse una prognosi di adeguatezza ed efficacia di altre misure, anche di natura autocustodiale.

Con l'atto di appello la Difesa contestava che le esigenze di cautela fosse aggravate; il fatto posto a fondamento dell'ordinanza era da qualificarsi come un episodio isolato; del resto la stessa parte offesa aveva precisato che dal giugno 2018 al 26 settembre l'imputato non si era più né visto né sentito e ciò nonostante non avesse più avuto la possibilità di vedere la figlia, in attesa della attivazione dello spazio neutro da parte dei servizi sociali; in ogni caso la misura disposta appare eccessivamente gravosa, non avendo il

giudice adeguatamente motivato in ordine alla impraticabilità della misura intermedia degli arresti domiciliari, per la quale la difesa ha acquisito la disponibilità della madre e del fratello ad accoglierlo nella abitazione di via San Dionigi n. 48 e a provvedere alle sue esigenze di vita.
Concludeva con richiesta di annullamento e ripristino della misura del divieto di avvicinamento; in subordine in riforma dell'ordinanza impugnata chiedeva la sostituzione della mi-
stira in atto con quella degli arresti domiciliari, allegando il certificato di famiglia attestante l'appartenenza al nucleo familiare dell'imputato
In data 30.10.2018 la difesa depositava la dichiarazione di disponibilità della madre ad accoglierlo in regime di arresti domiciliari.

All'udienza odierna udienza, la Difesa si riportava ai motivi dell'impugnazione insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Evidenziava che solo a seguito di sua iniziativa i servizi sociali si erano attivati per trovare uno spazio neutro nel quale consentire al proprio assistito di vedere la figlia.

L'appello non è fondato.

Rileva il collegio come le censure difensive non siano condivisibili poiché, come emerge dal provvedimento impugnato, il Tribunale dopo aver dato atto e richiamato il contenuto della annotazione di servizio nella quale la parte offesa ha estesamente descritto la condotta violenta, aggressiva e minacciosa tenuta dall'imputato che, come ha sottolineato il Tribunale, non è riuscito a trattenere la sua aggressività neppure nei confronti dei rappresentanti della forza pubblica, elemento altamente sintomatico di una totale incapacità di tenere condotte di autocontrollo, sulla base di una serie di dati oggettivi (la reiterazione di condotte analoghe nell'arco di 24 ore, la sfrontatezza con la quale è arrivato ad entrare nella classe della figlia chiedendo alla maestra dove fosse la figlia, la prospettiva di ritornarci a brevissimo finché non avesse conseguito l'obiettivo prefissato). Tutto ciò a giudizio del Tribunale costituiva non già di un modesto ed innocuo episodio isolato, bensì frutto di un preciso e perseguito piano posto in essere dall'imputato, incurante delle conseguenze anche traumatiche che potevano ferire e colpire la bambina.

Ebbene le circostanze e modalità delle azioni (si ripete reiterate nel volgere di poche ore) in unione ad una personalità aggressiva che, probabilmente da condizioni di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti - senza che sia documentato l'inizio di un percorso di recupero- vede amplificata la prognosi di pericolosità sociale, per altro già certificata da un certificato penale che lo vede condannato per delitti non solo contro il patrimonio ma anche contro la persona (due condanne per rapina e lesioni, oltre che per un furto tentato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale).
Tutto ciò consente di qualificare le violazioni come particolarmente gravi ed allarmanti; tale valutazione, in unione ad un giudizio di totale inaffidabilità circa il rispetto delle prescrizioni rende perfettamente congrua e proporzionale al grado ed intensità delle esigenze di cautela la sola misura in atto, dal momento che la misura degli arresti domiciliari non assicura che lo stesso non se ne allontani e ponga in essere altrettanti o ancora più gravi ed irreparabili gesti di violenza.
La condotta tenuta, quindi assume una duplice valenza: di violazione alle prescrizioni connesse alla misura allora in esecuzione da un lato e dall'altro appaiono dimostrative di un aggravamento del rischio di reiterazione.
A fronte di tali elementi ritiene il collegio che il Tribunale abbia correttamente e fondatamente valutato tali circostanze anche come indicative di un aggravamento delle esigenze di cautela al quale deve corrispondere l'adozione di una misura più stringente

La personalità dell'indagato come emerge dai fatti di causa presenta tratti di inaffidabilità e di incapacità di serbare condotte di autocontrollo tali da giustificare la valutazione di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive di quella in atto.
Conclusivamente, ritiene il collegio che la misura disposta in aggravamento sia l'unica adeguata a tutelare le esigenze di cautela nonché proporzionata al grado delle stesse.
In ragione della gravità del fatto, della personalità dell'imputato, della mancata richiesta allo stato di riti premiali, non ritiene il collegio che lo stesso potrà beneficiare in caso di condanna della sospensione condizionale della pena (valutazione ontologicamente incompatibile con la prognosi di recidiva) considerato che la quantificazione della pena dovrà tenere conto

della contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, operando infine, con riferimento al delitto di cui all'art. 612 bis c.p.p., la deroga espressa alla disciplina di cui all'art. 272 comma 2 bis c.p.p..

Tutto ciò esaminato e valutato, l'ordinanza impugnata deve essere confermata. Segue di diritto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

CONFERMA l'ordinanza pronunciata il 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano nei confronti di **C.F.**

le spese del procedimento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito

Milano, 6 novembre 2018

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX Penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Mattone
all'udienza del giorno13.03.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA
nel procedimento a carico di:

C **C** nato a
di fiducia
Difeso di fiducia dall'Av\
il 1970, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

- presente -

, del Foro di

- presente -

IMPUTATO

A) reato p. e p. dall'art. 61 n. llquinques, 93, 572 c.p., perché, con plurime condotte e in tempi diversi, spesso dopo aver abusato di sostanze stupefacenti*, maltrattava la convivente Ss L M, i, infliggendo alla medesima penose condizioni di vita e costringendola ripetutamente (in un primo momento dal 2012 al 2014, e in un secondo momento alla fine di novembre 2015) ad affidarsi alla struttura di sostegno per le vittime di violenza " ' sita in Milano, ì*
per intraprendere un percorso psicologico; in particolare tra le altre condotte:

- *in data 28.11.2015 le sferrava un calcio alla gamba procurandole una vistosa contusione non refertata;*
- *abitualmente ingiuriava la donna, anche in presenza dei figli minori, con espressioni quali "puttana, stronzo, sei una merda", "sei una traditrice pompinara", "sei una pazza instabile, vattene via, non ti vuole nessuno ";*
- *in due occasioni le sputava in faccia;*
- *le impediva di guidare l'autovettura a lei in uso, privandola così di fatto della propria autonomia;*
- *in data 05.01.2016, durante una lite, la colpiva al capo con una scarpa;*
- *in data 12.01.2016 la minacciava con un coltello da cucina intimando che glielo avrebbe "piantato nel collo ";*
- *in data 11.06.2016 l'aggrediva fisicamente, provocandole le lesioni di cui al capo B). Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori e dopo aver assunto sostanze stupefacenti**.

In Milano, dal 2012 a giugno 2016

^imputazione così modificata all'udienza del 12.01.2018

B) reato p e p. dall'art. 582, 585, in relazione all'art. 577 n. 5) c.p., perché scaraventandola a terra e colpendola con schiaffi al collo, nonché percuotendola con calci alla schiena e sulla gamba, volontariamente provocava a S.LM "graffi al dorso, contusioni varie", lesioni refertate giudicate guaribili in gg. 6.

Con raggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 572 c.p. Commesso in Milano il Ì1 giugno 2016

Parte civile: **S L M** , nata a il z 975, residente in difesa di fiducia dall'Avv. , presso il quale è *ex lege* domiciliata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

11 P.M. ha chiesto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo a), la condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

Il **difensore di P.C.** ha chiesto la condanna dell'imputato per entrambi i reati secondo formula di giustizia e, in principalità, 50.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla P.C.; in subordine, il riconoscimento a titolo di provvisionale di 15.000 euro. Inoltre, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. La **difesa dell'imputato** ha chiesto, in principalità, l'assoluzione dell'imputato da tutte le accuse ex art. 530, co. 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste, oppure ex art. 530, co.2 c.p.p. in relazione al reato sub b); in subordine, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 93 e la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; in estremo subordine, minimo della pena e doppi benefici. Inoltre, ha depositato memoria scritta ex art. 121 c.p.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 15.02.2017 C C è stato tratto innanzi all'intestato Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni, meglio descritti in imputazione.

Alla prima udienza del **04.05.2017** è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, quindi il processo è stato rinviato a causa del legittimo impedimento del difensore del C all'11.07.2017, udienza in cui, revocata la dichiarazione di assenza, è stata autorizzata la costituzione di P.C. e sono state ammesse le prove, come richieste dalle parti. In particolare, sono state acquisite le **annotazioni di servizio** del 06.01.2016, del 13,01.2016 e del 10.04.2016; **certificazione di presa in carico** della Signora S. da parte del Consultorio familiare J del Centro Violenza **a certificato medico della P.O.** dell' 11.06.2016.

All'udienza del **12.01.2018** sono state sentite **Si L M** e **1 L** ; sono stati acquisiti, altresì, - un **provvedimento del Tribunale Sez» IX di Milano del 20.04.2017, - sms** del 26.11.2015 tra la S; ' e S V e **le denunce-querele sporte dalla P.O.** in data 28.11.2015, 10.05.2016, 11.06.2016 (al solo fine della procedibilità).

Il **15.05.2018** il processo è giunto per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato e le parti hanno rinnovato il consenso alla conservazione dell'istruttoria già svolta, come anticipato alla precedente udienza, senza sollevare alcuna eccezione; è stata rinunciata la teste At L ' quindi il processo è stato rinviato **ali'll.10.2018.**

In tale udienza, con l'accordo delle parti, sono state acquisite le **denunce-querele sporte da S L M** in data 28.11.2015, 13.01.2016, 10.05.2016, 11.06.2016 e 31.10.2016, con piena utilizzabilità nel con temi to, mentre per la sola attestazione del fatto storico è stata acquisita la querela sporta dall'imputato in data 11.07.2016 nei confronti della P.O. (rispetto alla quale vi è stata richiesta di archiviazione, cui il C; ha fatto opposizione) con allegati i referti medici relativi alle lesioni subite dall'imputato e registrazione audio.

Inoltre, la difesa dell'imputato ha prodotto relazione dei Servizi Sociali effettuata nel processo civile in data 02.11,2016; denuncia di furto del libretto di risparmio intestato ad A C; (figlio della coppia), sporta in data 06,11.2014, da S L M; e fotografie ritraenti il libretto di risparmio stesso.

Quindi si è proceduto all'esame **dell'imputato** e sono stati escussi i testi **L F, N C: C G , S T**

Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il processo è stato rinviato all'udienza del **13.03.2019,** in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate ed il giudice ha deciso pronunciando la presente sentenza, con motivazione riservata nel termine di 90 giorni.

****

Alla luce dell'istruttoria svolta deve rilevarsi la carenza di prove che conducano, oltre ogni ragionevole dubbio, all'affermazione di responsabilità dell'imputato per cui deve concludersi per una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. in ordine ai reati di cui all'imputazione.
Venendo ai fatti oggetto del giudizio, giova rilevare quanto segue.
Dall'escussione dei testimoni è emerso che la relazione tra l'imputato e la Si è iniziata nel 2008, costellata dalla nascita di tre figli (A nato nel 2010, e due gemelli, A ed A nati nel 2012).
Fin da subito la coppia è andata a vivere a Milano, a casa del C e la S: si è prevalentemente dedicata alla gestione della famiglia, lasciando l'impiego che aveva a V. a causa del trasferimento. Successivamente la p.o. ha lavorato in maniera saltuaria, dipendendo economicamente dell'odierno imputato che provvedeva interamente alle spese della famiglia.
Soprattutto dopo la nascita dei gemelli sono aumentate le tensioni familiari, che hanno portato alla separazione di fatto della coppia (che non era sposata), nel giugno 2016.
Questi gli elementi su cui le deposizioni di imputato e persona offesa convergono.
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dalla parte offesa, deve rilevarsi, in sintesi, quanto segue.
S L ' M (sentita all'udienza del 12.01.2018) ha riferito che prima della nascita dei figli la convivenza era serena, connotata da momenti di divertimento e talvolta da alcune trasgressioni (*"Il primo anno e mezzo diciamo di vita in comune senza figli è stata una vita all'insegna del divertimento. Si usciva, si andava in vacanza si faceva...e facevamo anche uso di cocaina insieme. Dopo di che, quando sono rimasta incinta ho smesso ovviamente, mentre lui ha continuato"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.4).
Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla P.O., l'imputato non gradiva che lei lavorasse: per cui, dopo aver lasciato il suo lavoro a V ei aveva iniziato a lavorare con lui nella ditta di famiglia, cosa che consentiva al compagno di controllarla (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.5: *"...ci teneva più che io lavorassi con lui senza essere pagata, per tenermi sotto controllo "}-,* successivamente, quando era riuscita a trovare un impiego autonomo, era stata costretta a versare a lui metà dello stipendio, per condividere il pagamento delle spese, con la possibilità per l'imputato di operare anche sul conto bancario aperto da lei. Ancora la donna ha dichiarato: *"io chiedevo di poter avere un 'autonomia economica per poter gestire la casa, la spesa, addirittura sua madre a volte mi allungava 50,00 euro"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.5).
Già durante questo periodo c'erano stati degli screzi e l'imputato aveva alternato *"momenti di folle amore a periodi invece di allontanamento".* In particolare, era capitato che il C la insultasse e la paragonasse alla propria madre per evidenziare le differenze, ovvero per sostenere che lei fosse incapace di gestire la casa (testualmente *"Incapace, poi mi paragonava a sua madre, che io non ero capace di tenere la casa, che non sapevo fare nulla").* La teste ha specificato comunque che *"Prima dei figli non ci sono mai state*

aggressioni fisiche. Aggressioni verbali sì, sì. " (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.7).

Dopo la nascita dei figli la situazione era degenerata.

L'imputato aveva iniziato a insultarla ripetutamente, apostrofandola con termini *"dalla puttana alla pompinara",* accusandola di non sapere fare niente (*"...che non so fare nulla. Se sbagliavo a mettere una forchetta nel posto dei cucchiai si arrabbiava, lanciava i telefoni"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 6).

La teste ha, quindi, riferito una serie di aggressioni da lei subite.

- Il primo episodio risaliva a gennaio 2013. In particolare, entrambi erano al mare con i bambini, quando una sera l'imputato aveva deciso di fumarsi una canna. Lei lo aveva invitato a non farlo e questo aveva determinato la reazione dell'uomo. Tale reazione è stata descritta dalla teste nei seguenti termini: *"si è avvicinato, mi ha preso per le spalle e mi ha sputato in faccia, mi ha detto che ero una merda"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.6). Alla scena aveva assistito il primogenito A mentre *"i piccoli dormivano".*
- Un'altra volta si erano recati insieme a fare una denuncia per il furto della carta d'identità di lei. Avendo visto che il compagno aveva nascosto del fumo nello zaino, **lei lo aveva riferito ai poliziotti che lo avevano perquisito** e avevano trovato la sostanza stupefacente. Usciti dal commissariato lui le aveva sputato in faccia (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.8). Questa discussione era avvenuta anche alla presenza dei bambini e dei passanti.

Su domanda del difensore dell'imputato, la teste ha negato che in quel periodo anche lei facesse uso di marijuana e che spesso lasciasse i bambini ai nonni per tale ragione (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.25).

Nel 2015 la donna aveva cominciato un percorso con un centro antiviolenza, assumendo la consapevolezza di non doversi colpevolizzare, così aveva comunicato all'imputato di voler porre fine alla loro relazione, determinando in lui alcune reazioni tradottesi in aggressioni, anche fisiche, sempre più frequenti.

- La mattina di sabato 28.11.2015 (cfr. denuncia in atti) lei era andata a correre e lo aveva lasciato solo a casa con i bambini che dormivano. Al ritorno a casa, lo aveva trovato sul pianerottolo e lui le aveva sferrato dei calci, lamentandosi perché doveva andare a lavoro. La piccola A aveva assistito alla scena (*"me lo trovo sul pianerottolo che senza dirmi nulla mi sferra dei calci alla gamba, insultandomi perché non potevo lasciarlo da solo con i bambini, perché lui doveva andare a lavorare, perché io facevo fallire la sua azienda e mentre succedeva questo Ai la bimba è uscita e ha visto il papà che prendeva a calci la mamma. "* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 19).
- Tra fine 2015 e inizio 2016 si era verificata un'ulteriore aggressione fisica violenta, durante la quale il compagno l'aveva presa a scarpate davanti ai bambini *("mi ha preso a scarpate in testa davanti ai bambini"* cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 9).

In particolare, la famiglia doveva andare in montagna (in ' a per fare una settimana bianca, ma lui non si era presentato e lei aveva deciso di partire da sola con i bambini. Inoltre, non avendo ricevuto denaro dal compagno, lei si era trovata senza soldi ed era stata

costretta a chiedere un prestito a sua sorella.
Dopo una settimana il C aveva raggiunto la famiglia, i bambini erano felici dell'arrivo del padre ed erano andati tutti a cena in un ristorante. Mentre erano a tavola però lei, togliendo il maglione ad uno dei gemelli, aveva urtato inavvertitamente un bicchiere di vino rosso che era caduto sul maglione dell'imputato, procurando una sua reazione aggressiva.
La teste ha affermato: *"lui ha una reazione, si alza di scatto, comincia a insultarmi" "che io sono una pazza...sostanzialmente mi dava della pazza incapace"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.10).
In seguito a quanto accaduto, avevano deciso di andare via dal ristorante, senza neppure finire la cena, per cui lei aveva chiesto al cameriere di confezionare una fetta di torta per portarla via per i bambini ma, sulla strada del ritorno, il C aveva preso la torta e l'aveva lanciata dal finestrino, rischiando di perdere il controllo della vettura (*"...lui in un impeto di rabbia tira giù il finestrino, prende la torta, la lancia, in quel momento per un attimo non siamo caduti nel burrone in sostanza"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 10).
E il racconto della donna è continuato affermando: *"siamo tornati a casa, lui continua a insultarmi, il suo maglione, gli rovino tutto, gli rovino la vita, gli rubo tutto, è tutta colpa mia. Siamo arrivati a casa e comincia a prendere una delle scarpe* **(ine.)** *me la tira in testa. Io cerco di allontanarmi, di difendermi, infatti in quell' occasione penso di avergli graffiato la faccia. I bambini assistono a tutto. Riesco a prenderli, scappiamo via e mi rifugio in un hotel vicino"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 10).
A seguito dell'accaduto erano intervenuti i Carabinieri che avevano cercato di ristabilire la situazione, consentendo a lei di far rientro a casa con i bambini mentre l'imputato era andato a dormire in albergo.
Due giorni dopo, ad ogni modo, erano tornati a casa tutti insieme.

- Il 12 Gennaio 2016 vi era stato un ulteriore litigio legato alla sua volontà di interrompere la relazione e trovare un accordo economico per vivere separatamente. L'uomo non intendeva lasciare la casa di sua proprietà e la situazione era degenerata fino al punto che lui le aveva puntato un coltello alla gola in presenza dei bambini (la teste ha dichiarato: *"mi ha puntato un coltello alla gola davanti ai bambini"*- cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.8, e ancora *"eravamo in cucina e lui ha afferrato un coltello dalla coltelliera, un coltello di ceramica " ... "me lo punta alla gola con la lama "* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 11. A tale scena erano presenti i bambini *"ed è un episodio che ancora ricordano").*
- La mattina dell' 11 giugno 2016 lei aveva preso le chiavi della macchina per portare i bambini all'asilo. Aveva capito che era un giorno in cui il compagno non era in sé, perché aveva i postumi dovuti alla precedente assunzione di cocaina. Era scoppiato un litigio per le chiavi della macchina e ne era nata una colluttazione. La teste ha descritto la colluttazione dicendo: *"ha cercato di strapparmele di mano e lì è iniziata una colluttazione. Mi ha sbattuta per terra, mi è venuto sopra per le spalle, poi ha cominciato a graffiarmi davanti ai bambini"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 16).

Nel corso di questo episodio era intervenuto anche un vicino di casa, L F' che aveva sentito le grida ed era uscito sul pianerottolo (l'aggressione era avvenuta in casa, ma poi si erano spostati sul pianerottolo perché lui aveva preso le chiavi e lei lo aveva inseguito). Malgrado il C ~ continuasse ad insultarla dandole della *"stronzo, troia, puttana"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 18), il L si era lasciato convincere del fatto che non fosse accaduto nulla di grave e aveva fatto ritorno in casa senza chiamare i soccorsi, che lei aveva invocato.
Nel corso della colluttazione l'uomo l'aveva graffiata sulla schiena e sul collo, nella denuncia sporta nell'immediatezza dei fatti si parla anche di calci sulla schiena e sulla gamba, ed al P.S. le avevano dato 6 giorni di prognosi (certificato medico in atti dell'11 giugno 2016).
La donna ha dichiarato, altresì, di aver visto il C , il giorno successivo alla colluttazione, *"con il collarino "* riconducendo le lesioni lamentate dall'imputato non alla colluttazione con lei, bensì ad un incidente d'auto avvenuto diversi anni prima (testualmente: *"(...) Io ricordo che Ci si è presentato. Di sicuro non gli ho rotto la costola, C è abbastanza rotto internamente perché in seguito all' incidente grosso del 97, quindi è tutto sfasciato. " - cfr.* trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 30).
A questo episodio avevano assistito anche i bambini che, secondo quanto riferito, ricorderebbero ancora la chiazza di sangue sulla schiena della mamma (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 16).
Più in generale la teste ha affermato che i **bambini** *"hanno sempre assistito e sono sempre andata a fare le denunce con i bambini al seguito perché non sapevo a chi darli."* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 17)

- La donna ha dichiarato che capitava anche che *"i litigi sfociavano in qualcosa di più...frequentemente dalle sue urla scappavamo io e i bambini, ci rinchiudevamo in camera a chiave, in modo che prendeva a calci la porta e questa era una cosa che succedeva spesso"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 16).

Nel corso dell'ultimo anno di convivenza (2015) *"più volte mi ha preso per il collo minacciandomi di buttarmi giù per la finestra"* e stringendo le mani, almeno 4 o 5 volte (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 19).
Spesso vi erano spintoni: non tutti i giorni, ma nell'arco di un mese circa una decina di volte. Testualmente: *"spesso una volta a settimana, due volte a settimana, la sera, la mattina, quando era alterato. "* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.20).
Tuttavia, l'imputato non le aveva tirato sberle, specificando che questa era una sua scelta consapevole, dovuta al fatto che le sberle lasciavano segni evidenti (*"calci...le sberle si vedono, io la mattina andavo all'asilo, andavo a scuola, spesso in lacrime ma non poteva lasciarmi lo schiaffone in faccia perché se no l'avrebbero capito tutti. " -* cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.20)
La donna ha lamentato anche una carente partecipazione alla vita familiare da parte dell'uomo, arrivato a trasferirsi nel box, dichiarando *"lui non dormiva mai con me, non*

cenava mai con noi, faceva quello che voleva, cioè aveva una sua vita autonoma" ... "...anche prima (della nascita dei gemelli) *non avevamo una*
vita regolare, una vita familiare regolare, non mi aiutava con i bambini nella maniera più assoluta e faceva un po' quello che voleva, usciva, andava, non tornava, non si faceva sentire, cioè non lo calcolavo nella gestione familiare. Dopo la nascita dei gemelli, poi ha avuto un tracollo immagino (...) ha fatto 8 mesi chiuso nel box che abbiamo sotto, di sua proprietà, si era allestito una specie di secondo appartamento con vari computer, monitor, telecamere e passava la notte lì a fumare, a tirare cocaina, a bere. "... "si presentava alle 6 del mattino strafatto e un paio di insulti..." (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.l 1-12).
Oltre a non avere l'aiuto del compagno, la donna ha affermato di essere sempre stata sola nella gestione della famiglia senza aver mai potuto contare su un aiuto continuativo per l'educazione dei bambini.
I primi due mesi dopo la nascita dei gemelli un'infermiera della l'aveva coadiuvata nella gestione
dei bambini ma, in seguito ad un litigio con l'imputato per la riparazione di un'auto, questa non si era più presentata.
Anche lo sporadico aiuto di Sì /' ' :i era interrotto a causa di un litigio con l'imputato. In particolare, il C. *'era andato a casa sua fuori dal suo pianerottolo e l'aveva insultata, le aveva proibito di vedere i bambini, di prendere i bambini"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.l 5)
Invece un ragazzo filippino che lavorava per l'imputato l'aveva aiutata un paio di mattine a settimana con le pulizie dell'abitazione. In presenza del collaboratore domestico si erano verificate anche delle liti, in cui l'imputato l'avrebbe insultata, senza però arrivare a delle aggressioni fisiche, e ciò sarebbe accaduto difronte all'indifferenza del collaboratore che avrebbe finto di non vedere.
Ancora, era capitato che l'imputato le sottraesse le chiavi della macchina che aveva in uso.
In particolare, lei guidava una macchina intestata alla ditta del compagno per portare i bambini all'asilo. Lui, pur avendo altre auto, la mattina spesso prendeva quella macchina per farle un dispetto e renderle le cose più difficili *("mi faceva proprio il dispetto per non...per farmi le cose difficili"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.l2).
In un paio di occasioni, inoltre, è capitato che lei non avesse trovato le chiavi di casa perché le aveva lui, ed è successo che lui non l'avesse fatta entrare in casa ("è *successo un paio di volte che non mi abbia fatto entrare in casa"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.l3).
Rispetto al rapporto con i genitori dell'imputato, la donna ha dichiarato come questi siano intervenuti qualche volta, dando però la colpa di tutto a lei: *"io ero quella malata che non curava il loro figlio, che dovevo stare buona e zitta se no mi avrebbero portato via i bambini e il loro povero bambino era maltrattato e quindi. ..era tutto colpa mia"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 13).

I genitori del C avrebbero anche negato i problemi di droga del figlio, rifiutando l'aiuto da lei chiesto, scaricando su di lei ogni colpa. In particolare, la madre dell'imputato aveva iniziato ad insultarla e a screditarla *("ha cominciato invece a insultare me, a dire che mi inventavo tutto, che era tutta colpa e quindi lì è proprio crollato tutto"* - *cfr.* trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 13). Inoltre, nel giugno 2016 c'era stato un altro episodio di aggressione fisica, anche da parte dei suoceri, in cui il padre del compagno le aveva messo le mani al collo, la madre l'aveva schiaffeggiata, rifiutando di riconsegnarle i bambini (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.28).
Peraltro, la donna ha chiarito di aver avuto un episodio di ricaduta con la cocaina (essendo risultata positiva al test l'ultima volta nel gennaio 2016) e di essersi poi rivolta al SERT.
A seguito della situazione di profondo disagio da lei vissuta, aveva cominciato a confidarsi con degli amici e dei parenti. La prima ad aiutarla era stata P G (madre di un compagno dei gemelli) che l'aveva indirizzata a un consultorio vicino casa sua (Consultorio 1 li), dove aveva intrapreso un percorso con la psicologa S C; Poi era stata indirizzata al centro antiviolenza . La P.O. non aveva inizialmente parlato al compagno di questa prima richiesta di aiuto psicologico, rivelandoglielo solo successivamente nella speranza che lui capisse la sua sofferenza.
A conoscenza dei fatti erano anche i vicini di casa (Lì L s la madre) che, tuttavia, non avevano mai assistito alle aggressioni, avvenute sempre in casa, ma che avevano poi ascoltato i suoi racconti.

Infine, erano informati dei fatti anche S Vi ' (che l'aveva aiutata un po' con i bambini) e la sua famiglia. Rispetto all'aiuto dei familiari, tuttavia, la donna ha sottolineato come si sia trattato principalmente di un supporto telefonico, vivendo questi lontano.
In particolare, sua sorella (che viveva a andava a trovarla all'incirca una volta a settimana dopo la
nascita dei gemelli, ma l'imputato aveva poi impedito questi contatti; mentre il fratello l'aveva aiutata a trovare un lavoro come segretaria amministrativa presso la società di cui lui era socio fondatore.
La donna ha specificato di aver iniziato a lavorare, saltuariamente, a partire dal 2015, nonostante le difficoltà nella gestione dei bambini, dovute soprattutto all'assenza di aiuto da parte del compagno (ad esempio, ha riferito che quando i bambini erano malati era sempre lei a dover chiedere i permessi, pur essendo lui più libero).
La convivenza tra P.O. ed imputato era cessata nel giugno 2016 ed era stata un'occasione di rinascita: mentre prima era terrorizzata e prostrata *("ero terrorizzata, ero arrivata ad un punto in cui ero prostrata, ero terrorizzata"* dalla sua presenza - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.23), con la fine della convivenza erano cessati anche gli attacchi di panico.
A seguito delle difficoltà, tuttavia, erano intervenuti i servizi sociali ed il Tribunale per i minorenni; il C era anche stato allontanato da casa e per un periodo aveva potuto vedere i figli solo nello spazio neutro, due volte al mese, successivamente il provvedimento di

allontanamento non era stato rinnovato, *perché "si è comportato bene"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.23). Infine, con provvedimento del giudice competente, era stato stabilito un assegno di mantenimento pari a 500,00 euro per ciascun figlio.
Rispetto ai problemi nella relazione tra i genitori, la teste ha dichiarato che i bambini ricordavano tutto e avrebbero riferito quanto vissuto a V S ' (mamma di un amichetto di A

Gli altri testi escussi sono I L L F N C O , vicini di pianerottolo della coppia, e i genitori dell'imputato, *C* G; e ST
L L (sentita all'udienza del 12.01.2018) è stata vicina di casa della coppia fino ad aprile 2015, in quanto viveva nell'appartamento dei genitori che si trova sullo stesso pianerottolo di quello del C successivamente si era trasferita a P (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.36)
Era diventata amica della S * perché, all'occorrenza, l'aiutava con i bambini e in virtù di tale rapporto era capitato che la donna le facesse delle confidenze, degli *"sfoghi come si fanno tra amiche* " (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.33).
Gli episodi che ha riferito erano accaduti prima di aprile 2015 (testualmente: *"quando ho assistito a queste cose o ero incinta, perché lavoravo a Milano, oppure non lo ero neanche"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.36)).
In particolare, era capitato che, dopo i litigi con l'odierno imputato, la S< fosse andata da lei in lacrime dicendo che il C le aveva rotto il cellulare (in un'occasione) oppure che si erano messi le mani addosso *("penso in seguito alle loro litigate un po' pesanti, che lei venisse a suonare il campanello di casa dei miei genitori, trovando me o mia mamma, magari scossa in lacrime a chiedere: "posso fare una telefonata? ", piuttosto che: "posso lasciarvi i bambini un attimo che non sto bene? "* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 33).
Rispetto a queste aggressioni, testualmente, ha dichiarato: "(la S l *era scossa perché magari si era arrivati a mettersi un po' le mani addosso"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.33) ... *"senza magari danni fisici evidenti, nel senso da mandarsi all'ospedale, però magari partivano sberloni"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.34); tuttavia lei non aveva mai visto segni evidenti sul viso o sul corpo della donna.
Queste richieste di aiuto comunque capitavano *"più o meno settimanalmente, ogni 15 giorni un paio di volte, tre volte sì. Cioè era una cosa abbastanza frequente"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.34)
In un'occasione lei aveva anche assistito ad un litigio sul pianerottolo, che collocava tra fine 2014 ed inizio 2015 (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.37) e rispetto al quale ha dichiarato; *"...li ho sentiti discutere, quindi urlavano tutti e due e avendo sentito anche sbattere la porta sono andata a vedere allo spioncino e ho*

visto che baruffavano" ... "L\ che l'ha spintonato tipo per difendersi e C~ ' che l'ha appiccicata al muro" ... "ho visto che si strattonavano, ho visto C che l'ha spinta al muro

e lei che si è difesa, cioè non ho visto percosse o botte... " (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.34-35).
Rispetto ai litigi, invece, ha dichiarato di aver sentito *"baruffare*", specificando peraltro che sentiva gridare entrambi (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.35), ma di non aver capito cosa si dicessero.
Inoltre lei era al corrente del fatto che la famiglia avesse difficoltà economiche, in quanto la S le riferiva che *"C non le dava più tra virgolette un sostegno per fare le spesa e accudire i bambini"* (cfr. trascrizioni
udienza 12.01.2018, pag.36) e, in particolare, una volta la madre le aveva detto che la donna aveva chiesto dei soldi per comprare *"cose necessarie".* Tuttavia, ha precisato che i racconti ricevuti dalla P.O. risalivano al periodo in cui le cose con l'imputato non andavano bene e che i soldi prestati erano stati comunque restituiti dopo poche ore.
Rispetto all'aiuto da lei prestato alla S con i bambini, non ha mai sentito lamentele da parte del C peraltro ha sottolineato che teneva i bambini a casa dei suoi genitori, e non ne IT appartamento dell'imputato.
Infine, non ha memoria di lamentele dei vicini per esalazioni provenienti dal garage e non si è mai accorta che la coppia facesse uso di sostanze.
L E _ (11.10.2018) ha riferito di aver assistito ad un solo episodio di litigio: una sera, non ricorda se
nel periodo invernale o estivo, la S aveva suonato alla porta di casa sua e gli aveva fatto vedere *"come un foruncolo, un neo rotto che sanguinava, piagnucolava ma...né prima né dopo non ho sentito discussioni e (ine.), poi dopo hanno chiusa la porta e è finita lì. "* (pag.30). In quest'occasione, inoltre, non gli era stato chiesto di chiamare l'ambulanza.
In un altro paio di occasioni gli era capitato di vedere la Polizia sul pianerottolo in tarda sera, per cui aveva supposto che ci fosse qualche problema ma aveva preferito non chiedere spiegazioni per non essere invadente. Il teste ha, inoltre, dichiarato di **non aver mai sentito** *"urla, litigi",* specificando, tuttavia, che gli *"appartamenti confinano solo con il pezzettino di sala (...) le camere da letto sono agli opposti quindi sono lontane, uno può anche urlare ma non si sente "* (pag.30-31).
Rispetto ai rapporti tra il vicinato ed il C ha negato l'esistenza di problemi inerenti al box dell'imputato; ha ricordato, una volta, una catasta di gomme stoccata lì ma, pur avendolo visto aperto, non ha mai notato al suo interno la presenza di letti, divani o simili.
N C Oi ' 11.10.2018) abitava sul pianerottolo del C nel terzo appartamento. In particolare, il suo appartamento confinava con quello del C; i per *"la parete della sala con la loro anticamera zona notte"* (pag.32).
Testualmente ha detto: *"non ho mai sentito i bambini non so piangere...non ho mai neanche sentito urla. Una sera è capitato che il Signor C verso le 10 di sera mi è venuto a chiedere il cellulare per poter telefonare a sua sorella, e mi ha detto che il suo cellulare era stato buttato giù dalla finestra dalla signora. "* (pag.32). Dopo la telefonata lui le aveva restituito il cellulare e aveva fatto rientro in casa. Avendo ricevuto nell'immediatezza una chiamata da parte della sorella dell'imputato, lei aveva citofonato al

campanello dei C; e le aveva aperto la SA questo punto, lei si è resa conto che probabilmente tra i due vi era stata una discussione, senza tuttavia aver sentito nulla prima.
In particolare, la teste ha riferito di un episodio in cui lei stava portando sua nipote a fare ginnastica artistica ed aveva trovato fuori dal centro sportivo la Signora C (la madre dell'imputato). Posto che stavano parlando, aveva chiesto alla signora di accompagnarla dentro il centro e la donna, dopo un'iniziale ritrosia, aveva acconsentito. Lì aveva visto la nipotina Af e le due si erano salutate con la mano, rimanendo a distanza. Passati un paio di giorni la madre dell'imputato l'aveva contattata leggendole una mail dell'Avvocato della Sì i in cui si faceva riferimento a questo episodio affermando che la bambina ne era rimasta turbata e non era riuscita a dormire quella notte.
La N ha dichiarato di essere rimasta molto male per questa comunicazione, in quanto nella mail si faceva riferimento a cose mai accadute *("(...) Dopo qualche giorno la signora C agitatissima mi telefona e*

mi legge una mail pazzesca, piena di cose che non erano successe (...)" - cfr. trascrizioni udienza
2018. pag. 33).
Ancora, la teste ha dichiarato di non aver saputo di litigi o diverbi incorsi tra i nonni C e la S prima di questo episodio della mail, e di esserne stata informata solo successivamente, peraltro l'episodio suddetto si collocava nel periodo successivo alla separazione (*"appena separati"').*
Non avendo un box non ha saputo dire se ci fossero stati dei problemi rispetto a quello dell'imputato.
Inoltre, non ha ricordato rumori molesti provenienti dall'appartamento del C , quantomeno da dopo l'arrivo della S prima poteva invece essersi lamentata per il rumore della musica in qualche occasione. **C G** (11.10.2018), padre dell'imputato, ha dichiarato che il figlio lavora nell'azienda di famiglia come dipendente, pur facendo parte anche del C.d.A., occupandosi, in particolare, del settore dell'autonoleggio.
La S i invece non aveva mai lavorato per la ditta.
In particolare, ha ricordato che la donna avesse lavorato saltuariamente durante la relazione con il figlio (prima come assistente alla poltrona, poi in una palestra), smettendo di lavorare comunque prima della nascita del primo figlio (*"quando ha saputo che era incinta"* - cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag. 44). Non è stato in grado di precisare se il figlio avesse mai espresso motivi ostativi rispetto al fatto che la S i lavorasse, in quanto non aveva mai affrontato quest'argomento con lui.
Ha negato che la compagna del figlio avesse mai chiesto aiuti economici, pur evidenziando che *"avevano spesso dei battibecchi, delle discussioni"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag. 38), non attinenti a profili economici ma legati a questioni di gestione domestica. Ha sostenuto che le liti erano legate ad *"incompatibilità di carattere "* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.39), attinenti *"a cose a volte anche banali, lei che era disordinata, che non voleva...che* (ine.) *faceva le faccende di casa, che andava anche una persona a dargli una mano a casa per riordinare la casa e lei anziché fargli pulire l'appartamento gli faceva rifare ...pulire la cucina e lavare ipiatti della sera prima che avevano mangiato "* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.3 8). Egli, tuttavia non aveva mai assistito in prima persona a questi litigi, che però gli erano stati raccontati da entrambe le parti.
Era capitato, invece, che il figlio lo avesse contattato dopo i litigi e che lui li avesse raggiunti per capire cosa fosse successo. In particolare, una volta la donna aveva chiamato i Carabinieri per una discussione e lui aveva capito che questa era dovuta al fatto che lei non voleva più l'imputato a casa. Tale episodio si collocava nel periodo precedente alla separazione, quando comunque le cose non andavano bene.
Il teste ha ricollegato i litigi anche al fatto che la S *"sperperava un altimino, non gli bastavano mai i soldi"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.40), arrivando finanche a prendere il denaro dal salvadanaio dei bambini (episodio che gli era stato riferito dall'imputato alla presenza della compagna, cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.43)

ed era certo che ciò non fosse dovuto per ragioni di mancanza di denaro o per una situazione di bisogno, ma in ragione del fatto che le *"piaceva fare la bella vita"* (cfr. trascrizioni udienza
2018. pag.40)
In particolare, il teste ha riferito che era il figlio a pensare al mantenimento della famiglia, versando anche alla donna una cifra su un conto cointestato, e dichiarando testualmente: *"mio figlio a quanto mi risulta ha provveduto sempre a tutto per la casa e anche per lei" ... "quello che era il mantenimento della casa, quello che era il mangiare e via di seguito. Cioè per mantener la famiglia ha sempre provveduto mio figlio" "dava dei soldi alla signora, avevano aperto un conto (...) un conto corrente insieme" ... ''aveva una carta di credito ".*
Ancora, ha riferito che ultimamente era il figlio ad occuparsi di fare la spesa. In particolare, inizialmente ci pensavano entrambi, o capitava che la facesse la S da sola, tuttavia poi i ruoli si erano invertiti in quanto la donna *"non comprava quello che realmente poteva servire ai bambini e in casa ", "comprava molte insalate, yogurt "* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.42), quindi il C aveva assunto questo impegno, pur chiedendo sempre alla donna se lo volesse accompagnare, invito costantemente rifiutato da lei. Il teste ha precisato che le parti avevano avuto questo tipo di discussioni anche davanti a lui.
Egli era venuto a conoscenza dei problemi di tossicodipendenza del figlio nel periodo di Capodanno 2014, quando la S ' rii aveva riferito che l'imputato aveva fumato una canna i cui residui erano ancora sul balcone tuttavia, controllando al E esterno, lui non li aveva trovati.
Il teste ha fermamente negato di aver avuto una colluttazione con la S (testualmente, a domanda dell'Avvocato di P.C: *"lei ha fisicamente aggredito la signora S* ' (ine./ *le ha messo le mani addosso, l'ha spinta? "*, il teste ha risposto: *"Assolutissimamente, no, no, no, no"-cfr.* trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.46), riferendo poi l'episodio che aveva indotto la S a denunciarlo come attinente alla presenza dei nipoti a casa sua. In particolare, il teste ha riferito che lui ed il figlio erano andati a prendere i bambini all'asilo un giorno in cui vi era un forte temporale e, dopo averli portati a casa, i piccoli erano stati accuditi, lavati, asciugati, e avevano cenato. La S. li aveva raggiunti a casa loro e voleva riprendersi i bambini, per cui aveva suonato insistentemente ma si era rifiutata di salire in casa dei suoceri, nonostante l'invito ricevuto. Essendole stato rappresentato che i bambini stavano ultimando la cena, il nonno si era rifiutato di interrompere il pasto dei nipotini, e la donna era salita ma non le era stato consentito di entrare in casa, in quanto era apparsa visibilmente agitata. I bambini avevano terminato la cena e la madre li aveva comunque portati via.
Il teste ha specificato che in quell'occasione aveva preferito non fare entrare in casa la S in quanto *"temevo che magari potesse dire che l'avevamo chiusa in casa"* e di essersi limitato a impedirle l'ingresso senza aggredirla in alcun modo, dichiarando testualmente *"la tenevo, la paravo" ... "non l'ho presa né per le braccia, né per le mani, niente"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag. 46).

Infine, ha dichiarato che il figlio era sempre andato a lavorare, *"poteva venire in ritardo o meno ma però è sempre venuto"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.47) ed escludendo che vi fossero stati dei periodi in cui si era presentato a lavorare *"un giorno sì e tre no*

S T (11.10.2018) madre dell'imputato, ha negato che la S le avesse mai chiesto un aiuto economico, ed anzi, ha precisato che capitava che lei volesse darle 50,00 euro *"per fare qualche regalino ai bambini" ... "come mancia"* e che la donna *"non voleva mai soldi da me (...) non voleva mai accettare".* Inoltre, ha precisato che la S *"aveva il bancomat, aveva la sua disponibilità, aveva dei soldi..."* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.48), e che, nonostante in quel periodo non lavorasse *("in quel periodo non lavorava, non lavorava affatto"),* andava a fare la spesa o dal parrucchiere (cfr. trascrizioni udienza
2018. pag.49). Anzi, la teste ha sottolineato che capitava che lei tenesse i bambini mentre la Si era occupata con queste commissioni, salvo poi raccontare di essere stata cacciata di casa dalla p.o. *("una volta mi aveva cacciata di casa perché andavo spesso a tenere i bambini"* - cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.49).

La p.o. aveva anche la disponibilità di un'auto che era intestata alla società ma in uso a lei, di cui *"non aveva neanche cura, la buttava di qua e di là ".* Ad ogni modo, tra la casa del figlio e l'asilo dei bambini vi è *"neanche mezzo chilometro",* per cui si può andare *"anche a piedi certo, andavo anch'io a piedi",* e inoltre *"c'è anche l'autobus proprio sotto casa"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag. 50).

Tra la S ed il figlio c'erano sempre state discussioni, che si erano intensificate dopo la nascita dei gemelli. Era capitato che il figlio avesse telefonato ai genitori dopo queste liti e in un'occasione la teste si era recata a casa loro perché la S aveva chiesto l'intervento della Polizia (poteva essere il 2013-2014). Quella volta *"i bambini dormivano"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag. 49).

La teste ha dichiarato di aver scoperto che il figlio faceva uso di droghe quando lei e il marito avevano fatto causa al la nuora perché gli impediva di vedere i nipotini, leggendolo dagli atti, invece ha negato che la S.
le avesse mai chiesto un aiuto in relazione a problemi di tossicodipendenza del compagno.

Ancora, rispetto all'episodio del coltello alla gola, ha dichiarato che in quell'occasione il figlio l'aveva contattata dicendole che la compagna aveva chiesto l'intervento delle FF.OO., inventandosi questa storia, e che tutto era scaturito da un litigio relativo alle chiavi dell'auto riposte nel cassetto delle posate (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.52).

Infine, la teste ha negato di aver mai schiaffeggiato la S riferendo che l'episodio di denunce reciproche atteneva a un giorno in cui i nonni si erano recati a ritirare i bambini all'asilo, poiché il padre era in ritardo a causa del maltempo. Portati i nipotini a casa (insieme al papà, che era riuscito a raggiungerli in tempo) stavano cenando, quando la S aveva iniziato a citofonare insistentemente, urlando che voleva i suoi bambini. A causa dello stato di forte agitazione della donna, il marito della teste (ovvero il nonno dei bambini) le aveva impedito di entrare in casa perché non voleva che i bambini si spaventassero. Questi erano comunque stati poi consegnati alla madre che li aveva portati via.

Diametralmente opposta a quella narrata dalla p.o. è la ricostruzione della relazione fatta dall'imputato.
Sentito all'udienza dell' 11.10.2018, C C la dichiarato di essere sempre stato favorevole a che la S lavorasse e che questa aveva deciso di non proseguire, contrariamente al suo consiglio, dopo la nascita del primo figlio (vi erano stati anche dei problemi con la palestra in cui era impiegata, cui era seguita una vertenza sindacale).
La donna aveva comunque la sua indipendenza e disponibilità di denaro, in quanto avevano un conto cointestato dove veniva versata la somma di circa 1.000,00 euro al mese a titolo di rimborso assicurativo, lei aveva un bancomat suo personale su cui aveva ricevuto un indennizzo per un incidente stradale e poi la sua famiglia le dava qualcosa *una tantum* per le piccole spese (cfr. trascrizioni udienza 1.10.2018, pag.5).
L'imputato ha precisato poi che la carrozzeria in cui lavora non era sua, ma della famiglia, e che gli incassi erano diminuiti a causa della crisi, cominciata a partire soprattutto dal 2014-2015.
L'imputato ha ammesso di aver fatto uso di cocaina, anche in compagnia della S specificando che ciò era avvenuto comunque prima della nascita dei bambini e di aver ripreso il consumo solo qualche mese dopo la nascita dei gemelli; non è stato in grado di precisare, invece, se avesse o meno fumato marijuana in casa dopo la nascita dei bambini. Ha dichiarato di aver smesso di drogarsi in maniera autonoma pur avendo poi frequentato il Noa per alcolisti, e ha saputo che la compagna si era rivolta al Sert (dietro consiglio dell'Avvocato).
C; ha negato di aver denigrato la compagna, di averle lanciato addosso oggetti o di averle sputato addosso.

- L'imputato ha ripercorso un episodio descritto dalla specificando di averla accompagnata a sporgere una denuncia per lo smarrimento di alcuni documenti (tra cui la carta d'identità). In quell'occasione la compagna era entrata da sola in Questura, mentre lui e i bambini erano rimasti fuori ad aspettarla. Uscita dalla Questura, un Poliziotto lo aveva chiamato chiedendogli di mostrare lo zainetto che aveva con sé e aveva rinvenuto un sacchettino con dentro della marijuana (l'imputato era stato poi indagato ed era seguita una sanzione amministrativa). A seguito di quanto accaduto vi era stato un litigio con la compagna, che si era svolto per strada alla presenza dei bambini e dei passanti, in cui comunque lui non le aveva sputato addosso.
- Ancora, rispetto all'episodio della settimana bianca al tra fine 2015-inizio 2016, ha raccontato

che avrebbero dovuto festeggiare le vacanze di Natale tutti insieme, prima dai genitori dell'uno e poi da quelli dell'altra, ma la compagna gli aveva detto di non avere piacere ad averlo con sé. In conseguenza di ciò lei era partita da sola con i bambini per andare dalla sorella a trascorrere le festività natalizie, decidendo poi di andare con la famiglia della sorella in 1. In quel periodo la S lavorava ed aveva la sua indipendenza economica, quindi ha escluso che avesse dovuto far ricorso a prestiti da parte della sorella.

Quando lui li aveva raggiunti, durante una cena al ristorante, la donna gli aveva versato accidentalmente del vino sul maglione, tuttavia l'imputato ha negato di aver reagito in maniera esagerata, dichiarando di averle detto solo di prestare maggiore attenzione e di aver poi ultimato la cena nel locale.
Ha riferito che, prima di andare via, la donna aveva chiesto tre fette di torta per la colazione dei bambini e lui aveva ritenuto che questa richiesta fosse stata un dispetto della S per fargli spendere più soldi al ristorante.
Inoltre, in quel periodo la S soffriva di problemi di bulimia e, secondo l'imputato, le fette di torta sarebbero state per lei. Ha ammesso di aver gettato la torta fuori dal finestrino dell'auto, in un moto di rabbia, sottolineando che la S in ogni caso, non le avrebbe mangiate, proprio in ragione del suo problema alimentare (pag. 11 delle trascrizioni d'udienza dell'11.10.2018). Questa sua reazione non aveva comunque compromesso la guida, né messo in pericolo la famiglia, in quanto non aveva mai perso il controllo dell'auto. La lite era continuata anche a casa. L'imputato ha dichiarato che in quel frangente erano risentiti reciprocamente ma ha negato di aver tirato in testa alla donna una scarpa.
Ha riferito, anzi, che le scarpe erano fuori sul pianerottolo, che la donna aveva tirato quelle di lui giù dalle scale e quindi lui aveva reagito allo stesso modo. Mentre lui era sceso a riprendere le scarpe, lei aveva preso i bambini e se ne era andata.
Successivamente, uscendo per cercarla, lui aveva visto i bambini nella hall di un albergo vicino ed entrando per chiedere spiegazioni, un uomo (forse il proprietario) lo aveva condotto sul retro, dove la moglie stava parlando con i Carabinieri. Questi li avrebbero invitati a riappacificarsi, ma a fronte del rifiuto della donna a tornare a casa qualora fosse andato anche lui, aveva deciso di fermarsi a dormire in albergo. Un paio di giorni dopo, comunque, tutta la famiglia era rientrata a Milano.

- Ancora, l'imputato ha negato di aver mai puntato un coltello alla gola della donna (pag.l 4 delle trascrizioni d'udienza dell'l 1.10.18).

In particolare, ha dichiarato che la sera del 12 gennaio 2016 lui era tornato a casa per cena, sapendo di dover uscire nuovamente perché doveva andare dai suoi genitori a prendere i vestiti dei bambini, che erano da loro per un weekend al mare. La donna non era felice di come i suoceri tenevano i bambini, quindi aveva nascosto le chiavi della macchina nel cassetto delle posate. Lui aveva cercato di riprendere le chiavi e questo aveva scatenato una discussione, cui avevano assistito anche i bambini che in quel momento erano a tavola, ha negato però di aver puntato un coltello alla gola della S pur ammettendo che era intercorso un litigio con toni di voce alti.

- Quanto all'aggressione avvenuta la mattina di sabato 11 giugno 2016, invece, ha riferito che i bambini dormivano e non dovevano andare a scuola, lui invece doveva andare a lavorare.

Dopo il rientro della campagna dalla corsa lui aveva deciso di prendere l'auto grande, usata abitualmente dalla S per andare a fare la spesa e per farla lavare (perché i bambini avevano vomitato), ma la S ' si era opposta e aveva cercato di riprendersi le chiavi.

il C ha sottolineato che comunque la donna avrebbe avuto a disposizione un'altra auto più piccola, una Mini, per ogni sua necessità.
Tra i due era scoppiata una colluttazione, durante la quale lui era scappato sul pianerottolo e aveva chiamato i vicini perché lo aiutassero a tranquillizzare la donna. Sul pianerottolo era uscito L F. ma nel frattempo la Si aveva chiuso a chiave la porta per non farlo entrare. Il L ' aveva riportato la calma, lei aveva aperto la porta e lui era rientrato per finire di vestirsi.
Anche se la donna aveva chiesto di chiamare l'ambulanza, il L ' era tornato in casa.
A seguito dello scontro lui si era recato al P.S., dove gli era stata refertata la frattura di una costola; la donna invece presentava *un graffio sulla schiena (...) procurato non so come, probabilmente o nella porta, in uno spigolo, o da qualche parte, tenga presente che Li aveva tantissimi nei, è una che sul corpo ha tanti di quei nei quindi credo che si sia staccato o graffiato un neo"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.23). L'imputato ha precisato, ancora, di essersi limitato a difendersi dall'aggressione della compagna *("ho cercato di divincolarmi per cercare di schivare e tenerle ferme le mani ").*
Inoltre, l'imputato ha dichiarato che per lui non era un problema stare in casa da solo con i bambini, ma in quella specifica circostanza lui doveva andare a lavorare e non poteva fare tardi, mentre la donna era uscita la mattina presto per andare a correre e lui era rimasto bloccato senza sapere a chi lasciare i bambini.
Ancora, ha negato di aver mai puntato una pila accesa in faccia alla donna mentre questa dormiva; di averla mai presa al collo minacciando di buttarla giù dal balcone; ha ammesso, invece, degli spintoni, comunque reciproci, ma nessun calcio.
Rispetto alla partecipazione alla vita della famiglia, il C ha detto che abitualmente lui cenava a casa, fermandosi invece fuori a pranzo per lavoro. La sera non usciva, se non in compagnia della donna, oppure rientrava tardi laddove avesse ancora del lavoro da svolgere.

Ha affermato che sicuramente non aveva mai vissuto nel box.
Rispetto alla macchina che aveva in uso la compagna ha sostenuto che era nella sua diponibilità, potendola utilizzare in qualsiasi momento. In particolare, non era mai capitato che lui le avesse nascosto le chiavi, essendo invece vero il contrario, ossia che lei avesse nascosto le chiavi dell'auto per impedirgli di prenderla.
Tuttavia, era capitato che quest'auto si fosse rotta e nel periodo necessario per ripararla, la compagna aveva portato i bambini all'asilo con l'autobus o a piedi (la scuola, comunque, non è distante). Ad ogni modo, c'era un'altra auto familiare, una Mini, che la Si poteva prendere all'occorrenza.
Inoltre, la S non era mai stata lasciata fuori di casa, infatti ciascuno aveva le sue chiavi. C'erano più mazzi di chiavi a disposizione e se questo fosse successo, poteva essere ricondotto all'episodio in cui le avevano rubato la borsa con dentro le chiavi.
Secondo l'imputato, non era vero neppure che la donna non ricevesse aiuto rispetto alla gestione della casa e della famiglia. In particolare, lui si occupava di fare la spesa e quando la donna aveva iniziato a lavorare, poteva contare su un'autonoma disponibilità economica e doveva provvedere solo alle sue spese, mentre non le veniva chiesto un contributo mensile per le spese quotidiane.
Inoltre nella gestione della casa era coadiuvata anche da un collaboratore filippino che l'aiutava nelle pulizie domestiche. Quest'ultimo aveva assistito ad alcuni litigi, dovuti al fatto che i due non erano d'accordo neppure sulle mansioni da affidargli e ha ricordato una lite nata perché la S. ' voleva portare a M, (dai suoi genitori) le culle e i passeggini dei bambini senza averlo concordato preventivamente con lui.
Per l'accudimento dei bambini, inizialmente la S era stata assistita da un'infermiera, che era stata sostituita, su decisione unanime di entrambi, perché era capitato che non si presentasse a lavoro e perché lui aveva avuto con lei una discussione per la riparazione di un'auto.
L'imputato ha precisato anche che la compagna pretendeva che ad occuparsi dei bambini fosse un'ostetrica, non gradendo una collaboratrice priva di specifiche qualifiche professionali o che i figli fossero affidati alla nonna.
A seguito dei problemi con la compagna, il C era stato allontanato da casa il 26 giugno 2016.
I suoi genitori erano al corrente delle discussioni e dei litigi, anche perché era capitato che lui li avesse chiamati. In particolare, nell'occasione del litigio in cui la S ' ha sostenuto di essere stata minacciata con il coltello, l'imputato ha evidenziato di aver chiamato i genitori; ciò poiché, rientrando a casa dopo essere stato da loro a prendere i vestiti dei bambini, aveva sentito che la compagna parlava con le FF.OO., riferendo un'aggressione nei termini anzidetti e, per tale ragione, anche lui aveva allertato le FF.OO. per dire che la denuncia era falsa e poi si era rivolto ai genitori affinchè testimoniassero che lui era stato da loro.
L'imputato ha anche detto che la S era solita fare *"denunce false"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018,

pag. 25), tanto da avere anche denunciato lo smarrimento del libretto di risparmio di A (il primo figlio), che invece era nella cassaforte dei nonni, così da poterlo estinguere senza che fosse necessario andare a prenderlo dai suoceri.
Infine, il teste ha dichiarato di aver avuto un grave incidente d'auto nel 1997 a seguito del quale ha riportato diverse fratture ed il 45% d'invalidità.

***

All'udienza dell'11.10.2018 sono state acquisite, con il consenso delle parti, le denunce sporte dalla P.O Li Mi S in data 28.11.2015, 13.01.2016, 10.05.2016, 11.06.2016 e 31.10.2016.
Nella prima denuncia del **28.11.2015** la donna ha riferito di aver appena subito un'aggressione da parte del marito. In particolare, ha raccontato di essere andata al parco a fare attività fisica intorno alle 07.30, lasciando l'imputato a casa con i figli; al suo rientro, intorno alle ore 09.30, l'imputato l'aveva aggredita tirandole un calcio sulla gamba e, successivamente, si era allontanato per recarsi a lavoro.
La S ha quindi raccontato di essersi rivolta già in precedenza ad un centro antiviolenza, riuscendo a riappacificarsi per un breve periodo col compagno, e di aver subito anche in precedenza svariate aggressioni: l'imputato - l'aveva stretta alla gola minacciando di lanciarla nel vuoto; - aveva scagliato il suo cellulare contro il muro, rompendolo; - le aveva sputato in faccia in due occasioni (ovvero una volta quando una sera, mentre erano al mare, lei gli aveva chiesto collaborazione nella gestione dei figli; un'altra volta quando lei aveva detto alle FF.OO. che probabilmente lui aveva dello stupefacente nello zainetto).
Ancora, la donna ha riferito di essere stata più volte ingiuriata con termini quali: *"puttana, sei una traditrice pompinara", "sei una merda";* e che l'imputato le aveva sottratto vari averi (anche l'anello di fidanzamento) e le aveva impedito di usare l'auto.
Nella denuncia del **13.01.2016** la donna ha riferito l'episodio avvenuto a
dichiarando: "(...)
con un calcio lanciava giù dalle scale i miei stivali, e quando gli ho chiesto di andare a riprendermeli C C ni colpiva al capo con una delle sue scarpe in presenza dei nostri tre figli ".
Sempre nella stessa denuncia ha narrato l'episodio del coltello alla gola: *"(...) prendeva un coltello da cucina con lama in ceramica che era appoggiato nel lavandino e impugnandolo con la mano destra lo portava in alto e mimava di piantarmelo nel collo dicendo testuali parole "te lo pianto nel collo", il tutto davanti ai tre bambini che erano seduti a tavola intenti a cenare, i quali restavano impietriti".*
Nella denuncia sporta **10 maggio 2016** la donna ha riferito di essere stata spesso ingiuriata dal compagno con frasi quali: *"sei una pazza", "sei una bugiarda", "rovini i miei figli", "devi andare al manicomio"* e di avere difficoltà nella gestione della famiglia in quanto l'imputato non forniva un contributo costante alla gestione economica della famiglia e si era opposto a che lei avesse un aiuto in casa. La donna ha anche raccontato di un episodio

in cui il C si era recato in una ludoteca inveendo contro la signora che all'epoca badava ai bambini.
Ancora, la S ha precisato di aver cominciato a lavorare dal giugno 2015.
L'11 giugno 2016 la S 'ha sporto un'ulteriore denuncia a seguito dell'episodio di percosse da lei patito. In particolare, ha riferito di un acceso litigio avuto con l'imputato scaturito dal possesso delle chiavi della macchina, in cui l'uomo l'aveva scaraventata a terra, minacciata di ritorsioni, schiaffeggiata al collo e presa a calci su schiena e gambe. Ancora, la donna ha dichiarato che l'aggressione era avvenuta alla presenza dei figli e che lei aveva mandato A ovvero il figlio maggiore, a chiedere aiuto al vicino, L ' F che, dopo essere intervenuto, non aveva ritenuto di chiamare i soccorsi in quanto il C lo aveva convinto della scarsa gravità dell'accaduto.
Nell'ultima denuncia acquisita, sporta in data **31.10.2016,** la S ha lamentato il mancato versamento da parte del C delle somme disposte dal giudice, inoltre ha dichiarato che, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal giudice, lo stesso frequentava la stessa palestra dei bambini ed era stato visto nei pressi dell'abitazione da una vicina di casa.

***

Con il consenso delle parti sono state acquisite anche le **annotazioni di P.G.** del 06.01.2016, del 13.01.2016 e del 10.04.2016.
L'annotazione del 06.01.2016 è relativa all'aggressione a f ed in essa si evince che la donna
aveva riferito, con *"fare fievole e confuso*", di essere stata aggredita in casa dal compagno che, dopo una lite per un bicchiere di vino versato sul suo maglione, l'aveva colpita *"alla nuca con una scarpa".* Peraltro *"non venivano riscontrati segni di contusioni, graffi o ematomi riconducibili a percosse"* sul corpo di lei.
Il compagno, invece, presentava *"alcuni graffi, lievi ematomi all'altezza dell'occhio destro"* e dichiarava di essere stato aggredito dalla donna che soffriva di *"problemi psicologici, nello specifico di bulimia e di repentini sbalzi di umore"* e che si era risentita, mettendogli le mani addosso, quando lui si era innervosito per il vino versato sul suo maglione.
Ancora, gli operanti hanno riferito che il C aveva invitato la donna a fare rientro a casa con i bambini, e che lei aveva posto come condizione la permanenza dell'uomo in albergo. Tale richiesta era stata immediatamente accettata dal C , che non vi si era opposto.
Nell'annotazione del 13.01.2016, relativa all'episodio del coltello alla gola, si legge che la donna riferiva di una lite per questioni relative alla separazione ed al trattamento economico che *"sarebbe sfociata in una minaccia con un coltello da cucina che sarebbe stato impugnato dal C per poi essere riposto, senza esser stato puntato alla donna".* Il C , invece, negava di aver impugnato il coltello e specificava che la donna non era nuova a *"dichiarare fatti non avvenuti"* e che soffriva di *"problemi di alterazione del carattere dovuti ad una sospetta bulimia".*

Ancora, gli operanti davano atto che in casa vi erano tre bambini, che dormivano tranquillamente, e che l'uomo gli aveva mostrato un messaggio, inviato dalla S ' ad un'amica, in cui la compagna diceva che poteva *"sbarazzarsi di* **G ".**

Nell'annotazione del 10.04.2016 si riferisce di un episodio in cui la S , dopo essere stata al parco con i bambini, era stata raggiunta dal C< , al quale aveva affidato i figli, facendoli salire sulla propria auto per riaccompagnarli a casa, mentre lei era tornata a bordo della sua vettura.

Giunta a casa la S non aveva trovato nessuno, così aveva cominciato a telefonare più volte al C che le avrebbe risposto insultandola, facendo tuttavia rientro in casa, poco dopo, con i bambini.

In atti vi sono anche:

- il **certificato del C F M** , da cui risulta che la S si è rivolta allo stesso la prima volta il 13.3.2013, recandovisi 15 volte nel 2013 e 15 volte nel 2014 (l'ultima il 01.10.2014);
- una **dichiarazione w.. Centro Antiviolenza**[1] in cui si attestano: un primo contatto nel mese di novembre 2013; un colloquio di orientamento al lavoro nei Dicembre 2014; due colloqui di accoglienza, due consulenze legali e due colloqui di orientamento al lavoro nel 2015.

In data 02.02.2018 la difesa dell'imputato ha depositato un **sms** inviato il 26.11.2015 dalla S ' all'amica S; Vi ' in cui la P.O. scrive: *"S Mi hanno confermato al lavoro. Ancora 3 o 6 mesi part time (in base all'andamento della mia vita privata, che carini) e poi assunzione full time. Son troppo felice: posso liberarmi di C ".*

Dalla relazione dei Servizi Sociali in data 02.11.2016 emerge come i bambini *"abbiano fatto un breve accenno alla conflittualità che contraddistingueva l'ultimo periodo vissuto insieme ad entrambi i genitori, conflittualità riportata come prevalentemente verbale, pur accennando anche a qualche colluttazione. Inizialmente A, A e A sono riferiti a questi episodi con ilarità, come se fossero giochi. Tuttavia, ad un maggiore esame, hanno ammesso che tali eventi non erano stati piacevoli. "*

***

La Difesa ha poi prodotto:

- la denuncia sporta dalla S il 06.11.2015 in cui la donna ha dichiarato di aver subito un furto sulla sua auto e che, tra le cose sottrattele, vi sarebbe stato il libretto di risparmio bancario intestato al figlio A indicandone tutti gli estremi;
- due fotografie che raffigurano il suddetto libretto di risparmio, vicino ad un giornale avente data 03.01.2017;
- stampa di schermata del computer da cui risultano i movimenti del suddetto libretto di risparmio, tra cui viene evidenziata l'avvenuta estinzione in data 23.04.2015, quando presentava un saldo di 1.558,52 euro.

***

L’istruttoria svolta non consente di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli, dovendo così pronunciarsi sentenza di assoluzione ex art. 530, co.2 c.p.p.. Ai fini del decidere, *“Va premesso che, per consolidato orientamento, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte e aa., Rv. 253214, nella cui motivazione si legge che, laddove la persona offesa sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi di prova; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Pirajno e a., Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104)”* (Cass. pen. Sez. Ili, Sent., (ud. 22/02/2018) 12-04-2018, n. 16289).

Nel caso in cui la P.O. sia costituita parte civile, quindi, la valutazione della sua attendibilità deve essere più accurata e la motivazione più rigorosa stante l’interesse, anche economico, di cui essa è portatrice.

Ritiene questo giudicante che, nel caso di specie, la P.O. non possa essere considerata pienamente attendibile, in quanto elementi rilevanti del suo racconto appaiono in contrasto con quanto emerge dalle altre fonti di prova. Inoltre, dalla testimonianza resa da N C O vicina di casa della coppia, emerge chiaramente una tendenza della P.O. al travisamento della realtà.

La teste, infatti, ha riferito di un episodio in cui aveva incontrato la nonna dei bambini fuori alla palestra frequentata da sua nipote e l’aveva invitata ad accompagnarla all’interno. La S, nonna dei piccoli C; aveva visto e salutato la nipotina A . sempre rimanendo a distanza, senza fare alcunché. Invece, successivamente a quest’episodio, privo di profili di rilevanza, la N era venuta a conoscenza di una e-mail, inviata dall’Avvocato della S alla 8 in cui i fatti venivano riportati in maniera totalmente distorta, tanto che la teste ha affermato: J *Dopo qualche giorno la signora C agitatissima mi telefona e mi legge una mail pazzesca, piena di cose che non erano successe* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag. 33).

Ancora, la teste ha precisato di essere venuta a conoscenza delle tensioni tra i nonni C e la S solo successivamente a questo episodio, sottolineando come ad un osservatore terzo ed imparziale la reazione della S fosse parsa del tutto spropositata e disancorata dalla reale ricostruzione dei fatti.

Ancora, il confronto tra le annotazioni di P.G. in atti e quanto dichiarato dalla S fa sorgere ulteriori dubbi circa l’attendibilità della teste.

Infatti, è emerso come in occasione della lite a P che ha indotto la P.O. a chiedere l’intervento delle FF.OO. e in cui la S aveva raccontato di essere stata aggredita fisicamente con una scarpa, gli agenti intervenuti avevano trovato l’imputato calmo e

collaborante ed era solo lui ad presentare segni di percosse, a differenza della donna, che non ne mostrava. Invero, la S ha ammesso di aver graffiato il compagno, ma ciò è avvenuto solo in sede di testimonianza (affermando *"penso di avergli graffiato la faccia"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 10), quando il ferimento dell'uomo era ormai cristallizzato nell'annotazione di P.G. e, quindi, difficilmente confutabile.
In aggiunta, in relazione alla lite dell' 11 giugno 2016, a seguito della quale alla P.O. sono stati refertati *"graffi al dorso, contusioni varie",* lesioni giudicate guaribili in gg. 6, va evidenziato che il C ha riportato altre lesioni, particolarmente gravi (questi, in sede di esame, ha riferito la frattura di una costola ed all'udienza del 11.10.2018 è stata acquisita, per la sola attestazione del fatto storico, la denuncia-querela da lui sporta contro la S ' in data 11.07.2016 e i referti medici allegati che attestano quanto dichiarato dall'imputato). Viceversa, la S ha provato a sminuire la gravità delle lesioni riportate dal compagno (specificando di aver visto l'imputato, un paio di giorni dopo i fatti, *"con il collarino"* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 30) e la riconducibilità delle lesioni patite dal C alla colluttazione incorsa, riconducendole all'incidente stradale del 1997 in cui l'imputato era stato coinvolto *(" Io ricordo che C si è presentato...Di sicuro non gli ho rotto la costola, C è abbastanza rotto internamente perché...in seguito all'incidente grosso del 97, quindi è tutto sfasciato. "* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag. 30). La spiegazione fornita dalla donna è uno degli indici della sua inattendibilità, posto che risulta priva di aderenza alla realtà. E di tutta evidenza che le lesioni patite dall'imputato non possano essere ricollegate a un incidente stradale occorso vent'anni prima.
Questi elementi, valutati unitamente alla situazione di forte conflitto legato alla separazione tra i conviventi, nonché ai problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti da parte di entrambi, inducono a ritenere che le prove acquisite al processo non consentono di ritenere provata la responsabilità penale dell'imputato.
Essendo il quadro probatorio basato essenzialmente sulle dichiarazioni della P.O., che tuttavia è risultata scarsamente attendibile, manifestando una tendenza ad enfatizzare i comportamenti del compagno, si impone l'assoluzione dell'imputato quantomeno ex art. 530, co.2 c.p.p. in relazione ad entrambi i capi d'accusa.
Infatti - per quanto più sopra osservato - sebbene questo giudice condivida quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza circa la possibilità di porre a base di una pronuncia di condanna le sole dichiarazioni della persona offesa, tuttavia ritiene che all'esito di quel penetrante vaglio che si richiede per poter porre a fondamento di un'affermazione di penale responsabilità le sole dichiarazioni della persona offesa (peraltro portatrice di un interesse antagonista in processo, essendo stata nella specie esercitata l'azione civile di danno), debba concludersi che le sue dichiarazioni, in quanto non confortate da chiari elementi di riscontro, non sono sufficienti a ritenere provati i fatti al di là di ogni ragionevole dubbio.
Rispetto al reato di maltrattamenti, giova infatti rammentare che Fart. 572 c.p. delinea una figura di reato a condotta libera da indentificarsi in un qualsiasi comportamento finalizzato

a maltrattare, ossia a provocare nel soggetto passivo una sofferenza fisica o morale, con effetti di prostrazione e avvilimento. La reiterazione degli atti di vessazione deve dunque ingenerare una fonte di disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita della vittima, (cfr. Cass. pen., 14.3.2012, n. 9923; Cass. pen., 6.11.2013, n. 44700).
All'esito dell'istruttoria dibattimentale è risultato evidente che il rapporto tra i due conviventi, si sia incrinato nel contesto della fine del rapporto di coppia, che ha accentuato la reciproca insofferenza all'altrui presenza. Come precisato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in un contesto familiare di continua conflittualità, ove alla veemenza verbale ed alla collera del marito la moglie risponde con capacità reattiva e non con un supino atteggiamento, non può configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia (cfr. Cass. pen., 13.11.2015-9.2.2016, n. 5258).
Ebbene, tutto ciò premesso, ritiene questo giudice che, alla luce di quanto risultante dall'istruttoria dibattimentale, non sia stata raggiunta la prova del contestato delitto di maltrattamenti in famiglia.
Invero, non risulta provata una situazione di dipendenza e prostrazione della S rispetto al C
In primo luogo, non è emerso che l'imputato si sia mai opposto a che la P.O. lavorasse: l'istruttoria ha chiarito come la donna abbia spontaneamente scelto di lasciare il suo lavoro a per trasferirsi a Milano dal compagno e, successivamente (quantomeno nella prima fase della relazione, prima della nascita del primo figlio) abbia lavorato in una palestra.
Peraltro, dalle dichiarazioni della P.O., emerge come la donna abbia trovato un impiego già nel 2015, quindi ben prima dell'allontanamento del marito da casa (avvenuto nel giugno 2016), cosa che induce a ritenere che il C. non fosse contrario a che la P.O. lavorasse anche in precedenza.
Ancora, le dichiarazioni del C. e dei suoi familiari convergono sul fatto che la donna avesse disponibilità di denaro, potendo accedere ai conti correnti (di cui anche uno cointestato con il compagno) ed avendo la disponibilità di un bancomat. In particolare, la madre dell'imputato ha dichiarato che la P.O. *"aveva il bancomat, aveva la sua disponibilità, aveva dei soldi... "* (eh*, trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.48) e che, anche nel periodo in cui non lavorava (*"in quel periodo non lavorava, non lavorava affatto")*., andava a fare la spesa o dal parrucchiere (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.49). Inoltre, ha aggiunto che capitava che lei volesse dare alla P.O. 50,00 euro *"per fare qualche regalino ai bambini"* e che la S non li accettasse, con ciò contraddicendo quanto sostenuto dalla P.O. (*"io chiedevo di poter avere un 'autonomia economica per poter gestire la casa, la spesa, addirittura sua madre a volte mi allungava 50 euro "* - cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.5).
Emblematico poi quanto dichiarato dalla teste L; ' L che dopo aver riferito che la P.O. le aveva confidato di avere problemi economici per cui, in un'occasione, aveva anche chiesto un prestito a sua madre, ha poi precisato che il prestito era stato restituito dopo poche ore, con ciò evidenziando l'assenza di un effettivo problema economico.
Dal l'istruttoria non è emerso neppure uno stato di abbandono della vittima rispetto alla gestione di casa e famiglia. Risulta che la donna fosse coadiuvata da un filippino per le

faccende domestiche (che era già un dipendente del C) ed era stata assistita nella gestione dei bambini prima da un'infermiera e poi da alcune collaboratrici. Peraltro, una di queste era stata proprio L ' L. che ha dichiarato di non aver mai ricevuto lamentele da parte del C per l'aiuto da lei prestato, mentre la S; ha riferito che a causa di litigi con l'imputato, sia l'infermiera sia l'altra signora, non si erano più presentate.
Ancora, il padre dell'imputato ha dichiarato che era suo figlio a occuparsi di fare la spesa per la famiglia, ma ciò non per controllare la S e privarla della sua indipendenza, bensì per una questione di maggior oculatezza nella gestione del denaro, specificando comunque che il C chiedeva sempre alla donna di accompagnarlo.
Non vi è alcun elemento che induca a ritenere che l'imputato abbia abbandonato la casa familiare per trasferirsi nel box di sua proprietà. Invero, quanto dichiarato dalla S è contraddetto da quanto dichiarato dagli altri condomini che non hanno mai saputo di alcun problema inerente i box (salvo una questione relativa allo stoccaggio di pneumatici), né hanno mai notato all'interno di quello del C a presenza di *"una specie di secondo appartamento con vari computer, monitor, telecamere"* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.l 1-12).
Tutti questi elementi sicuramente contrastano con quanto dichiarato dalla P.O., che ha riferito di essere sempre stata lasciata sola nella gestione delle incombenze della famiglia.
Risulta, peraltro, che la donna avesse la disponibilità di un'auto mentre non è emerso che l'imputato la privasse di fatto di questa sottraendole e nascondendole le chiavi. Sul punto vi è solo la testimonianza della P.O. che non è sufficiente in quanto la stessa non è risultata pienamente attendibile. Ancora, il C non ha mai negato di aver utilizzato talvolta l'auto che era stata posta a disposizione della S ma ha precisato che le auto di famiglia erano due, una più grande ed una più piccola, ovvero una Mini, dichiarando che la donna avrebbe potuto prendere l'altra qualora ne avesse avuto bisogno.
Invero, dall'istruttoria è emersa una situazione familiare altamente conflittuale, in cui tuttavia non si rinviene un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro che, specularmente, ne resta succube.
D'altra parte, non è sufficiente a determinare una situazione di disparità la mera creazione di una situazione di tensione emotiva, dovendo essere dimostrata la realizzazione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana. Sulla scorta di tale definizione risultano esclusi dalla nozione di maltrattamenti, in quanto non connotati da abitualità, soltanto gli atti episodici, che traggono origine da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sè sanzionati dall'ordinamento giuridico (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, C., Rv. 226794).
Le condotte del C così come ricostruite sulla base delle dichiarazioni testimoniali, non risultano intenzionalmente legate da un nesso di abitualità volto a ridurre la vittima in uno

stato di prostrazione tale da generare nella stessa uno stato di disagio incompatibile con le normali condizioni di esistenza.
È emersa, infatti, una situazione familiare caratterizzata da una particolare conflittualità, determinata soprattutto da dissidi in ordine alla gestione della casa e della famiglia; conflittualità che talvolta è degenerata in liti più violente.
Tali litigi non paiono però inserirsi in un unico contesto di soprusi unilaterali posti in essere dall'imputato e volti ad umiliare o sopraffare la vittima, ma costituiscono lo sfogo delle tensioni esistenti all'interno del nucleo familiare, acuite dal fatto che negli ultimi tempi della convivenza la S ' intendeva separarsi dal compagno, ritenendo ormai esaurita la relazione affettiva.
Ancora, come precisato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in un contesto familiare di continua conflittualità, ove alla veemenza verbale ed alla collera del marito la moglie risponde con capacità reattiva e non con un supino atteggiamento, non può configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia (cfr. Cass. pen., 13.11.2015-9.2.2016, n. 5258).
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, altresì, che Afz *fini della integrazione della fattispecie, è pertanto necessario - dal punto di vista fenomenologico - che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube. Ne discende che, ove le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità ed intensità equivalenti, non può dirsi che*

vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato, nè che Vagire dell'uno sia teso - anche dal punto di vista soggettivo - ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante. " Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23/01/2019) 31-01-2019, n. 4935

In tal senso depone quanto dichiarato dalla teste L L che ha riferito di aver sentito più volte "baruffare" nell'appartamento contiguo, specificando però che le grida erano reciproche ed ha precisato "...Zz *ho sentiti discutere, quindi urlavano tutti e due e avendo sentito anche sbattere la porta sono andata a vedere allo spioncino e ho visto che baruffavano" ... "L che l'ha spintonato tipo per difendersi e Cl > che l'ha appiccicata al muro" ... "ho visto che si strattonavano, ho visto C che l'ha spinta al muro e lei che si è difesa, cioè non ho visto percosse o botte... "* (cfr. trascrizioni udienza 12.01.2018, pag.34-35), specificando, quindi, di non aver mai visto la donna con lividi o segni di violenza.

Ancora, da quanto verificatosi in occasione della denuncia di smarrimento della carta d'identità non traspare affatto una situazione di disagio e avvilimento della P.O., risulta piuttosto un atteggiamento di opposizione nei confronti del Cr . In tale occasione, infatti, la S si era fatta accompagnare a denunciare lo smarrimento di alcuni documenti, tra cui la calla d'identità, entrando poi da sola in Questura, mentre l'imputato ed i bambini erano rimasti fuori ad aspettarla. All'uscita dalla Questura, un Poliziotto aveva chiamato il C , chiedendogli di mostrare lo zainetto che aveva con sé, e aveva rinvenuto un Bacchettino con dentro della marijuana. Dalla descritta dinamica della vicenda, appare chiaramente come la donna non versasse in una situazione di sudditanza psicologica nei confronti del compagno.

Ancora, per quel che attiene gli episodi di asserita aggressione fisica di cui all'imputazione, le incongruenze evidenziate tre le annotazioni di P.G. e le denunce-querele in atti, inducono a ritenere che la P.O., probabilmente in ragione dell'indubitabile conflitto esistente, nonché delle sue condizioni psico-fisiche, abbia enfatizzato tali situazioni, di cui deve escludersi la rilevanza penale.

In particolare, con riferimento ai suddetti episodi, giova ribadire come in occasione dei litigi avvenuti a

(, in cui la donna aveva riferito di essere stata picchiata dal compagno con una scarpa, viceversa era

risultato che solo il C riportava segni di un'aggressione (cfr. annotazione di P.G. del 06.01.2016); ancora, rispetto all'episodio in cui il C i avrebbe puntato il coltello alla gola dalla P.O., va evidenziato che nell'annotazione di P.G. si da atto che nell'immediatezza dei fatti la S ' aveva riferito agli agenti che l'uomo aveva preso in mano il coltello senza puntarglielo contro, mentre nella denuncia sporta e durante la testimonianza dibattimentale, la donna ha sostenuto che questo le era stato puntato alla gola.

Ciò posto, deve comunque rilevarsi che in atti vi sono le certificazioni di presa in carico della S da parte del Consultorio familiare e del Centro Violenza (Dal primo risultano, in

particolare, le date in cui la donna era stata seguita dal consultorio, che risalgono alla fine del 2013, con ciò confermando la presenza di una situazione di disagio vissuta dalla P.O.

che rende plausibile un'enfatizzazione dei fatti che, viceversa, non hanno trovato pieno riscontro nell'istruttoria svolta.
Infine, va evidenziato che pacificamente la S ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti e non può escludersi il nesso eziologico tra i disagi lamentati dalla donna e gli stati emotivi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti, calate nel disagio di coppia descritto.
Alla luce dì quanto esposto, in relazione a tale delitto di maltrattamenti in famiglia si impone sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, non essendo emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena responsabilità dell'imputato.

Analogamente dicasi rispetto al reato di lesioni contestato al capo sub b).
Sul punto viene innanzitutto in rilievo quanto dichiarato dal teste F L quale ha riferito che la P.O. gli aveva mostrato, in occasione del litigio in cui era stato chiamato a intervenire, *"come un foruncolo, un neo rotto che sanguinava, piagnucolava"* (cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.30). La lesione era stata ritenuta dal teste di scarsa importanza, tanto da non aver ravvisato la necessità di chiamare i soccorsi; parimenti dicasi per l'entità della discussione, posto che il L aveva fatto rientro nella propria abitazione disinteressandosene.

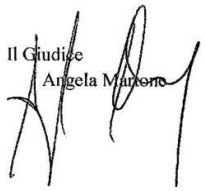

L'atteggiamento tenuto dal teste contrasta nettamente con la dinamica descritta dalla S * Ovvero le risultanze dibattimentali conducono in senso opposto rispetto alla circostanza che la donna sarebbe stata vittima di un'aggressione furiosa. La S ' ha, infatti, riferito di essere stata sbattuta a terra dal C che aveva poi iniziato a graffiarla e a prenderla a calci (calci sulla schiena e sulla gamba e graffi al collo e alla schiena) e che, poi, avrebbe continuato ad insultarla apertamente anche davanti al vicino di casa, il quale, tuttavia, si sarebbe lasciato convincere dal C che non stesse succedendo nulla di grave.

Anche in questa prospettazione dei fatti può cogliersi la tendenza all'enfatizzazione, per cui la testimonianza della P.o. non può da sola essere posta a fondamento della decisione, in assenza di riscontri.

Diversamente dicasi per il racconto offerto dall'imputato, che ha dichiarato che la donna si era solo graffiata, inavvertitamente, un neo, durante la colluttazione avuta con lui, in quanto lei gli era saltata addosso per prendergli le chiavi della macchina *("aveva un graffio sulla schiena (...) procurato non so come, probabilmente o nella porta, in uno spigolo, o da qualche parte, tenga presente che Luisa aveva tantissimi nei, è una che sul corpo ha tanti di quei nei quindi credo che si sia staccato o graffiato un neo "* - cfr. trascrizioni udienza 11.10.2018, pag.23).

Entrambe le parti hanno convenuto circa la presenza dei bambini a questa lite e dalla relazione dei servizi sociali in atti emerge come i piccoli abbiano ricordato alcuni episodi di violenza tra i genitori, descrivendoli, tuttavia, inizialmente come un *"gioco",* quasi a voler evidenziare la scarsa rilevanza degli stessi, sebbene comunque dolorosi per minori.

La dinamica dell'aggressione descritta dall'imputato, quanto dichiarato dal teste L nonché quanto risulta dal certificato medico (in cui sono stati refertati alla S *"graffi al dorso, contusioni varie",* lesioni

refertate giudicate guaribili in gg. 6.) inducono a ritenere che effettivamente la S si sia procurata le lesioni accidentalmente, nel corso della colluttazione con il marito, sbattendo da qualche parte, dovendo quindi pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Inoltre, sempre nella ricostruzione dell'episodio suddetto, non possono essere trascurate le lesioni riportate dall'imputato nella medesima occasione. In particolare, la stessa parte offesa ha evidenziato che qualche giorno dopo la descritta aggressione il compagno aveva *"il collarino"* e lamentava delle lesioni alla costola, pur sostenendo di non avergliele procurate lei.

La dinamica poco chiara dei fatti e le lesioni patite da entrambi i conviventi inducono a concludere per la contraddittorietà della prova che impone l'assoluzione dell'imputato

anche dal reato descritto nel capo b) d'imputazione ex art. 530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

letto l'art. 530, comma 2, c.p.p.

Assolve

C C dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 13.3.19

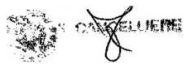

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale
in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Anna Maria Zamagni
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di
SM 1987 in TUNISIA già ' e domiciliato ex art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore

Difeso di ufficio dall' Avv. • del foro di Milano

IMPUTATO

1. *Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava e minacciava la convivente BM', cagionandole penose condizioni di vita, con continue minacce, violenze fisiche e vessazioni psicologiche, in particolare:*
   - *Reiteratamente durante la convivenza iniziata da circa un anno, la aggrediva e la percuoteva (dall'anno 2015) e le cagionava le lesioni di cui al capo che segue;*
   - *Durante un litigio, scaturito per futili motivi all'interno dell'appartamento sito in via , la aggrediva, procurandole le lesioni di cui al capo che segue;*
   - *Durante una discussione per futili motivi, la colpiva con un calcio all'altezza del costato, facendola cadere a terra e procurandole lesioni di cui al capo che segue*

In Milano dall'anno 2015 fino al 27 marzo 2016

Parte offesa: VB nata a HAIIA) 1970, già residente in Milano domicilio inidoneo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste

Difesa dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge

MOTIVAZIONE

Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 24.4.2018 all'esito dell'udienza preliminare nella quale è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per l'originario capo B) relativo a due episodi di lesioni, per difetto di querela.

Alla prima udienza, dichiarata l'assenza dell'imputato, sono state ammesse le prove ed è stata fissata l'istruttoria per la data odierna.

Preso atto della mancata citazione dei testi ammessi, le parti hanno prestato il consenso all'acquisizione di tutti gli atti presenti al fascicolo del PM, e, all'esito della discussione, è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

La ricostruzione dei fatti e l'insussistenza dei reati contesti

Gli atti di indagine, pienamente utilizzabili in virtù del consenso prestato dalle parti ex art. 493 comma 3 c.p.p., non consentono di affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Sono pacifici i due episodi di lesioni richiamati nel capo di imputazione come *"di cui al capo che segue"* per il quale, come detto, vi è stata pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela. I due episodi, indicati anche come segmento del reato di maltrattamenti, sono gli unici due per i quali possa dirsi raggiunta la prova sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle annotazioni di intervento e dei certificati medici.

Per la restante parte di condotta che dovrebbe integrare l'abitualità di comportamenti vessatori richiesti per l'integrazione del reato contestato, non vi è in realtà prova sufficiente. La persona offesa non ha sporto alcuna

denuncia. Sentita il 17.3.2017 ha reso dichiarazioni generiche in ordine a violenze subite dall'ex compagno per le quali ha dichiarato di essersi recata anche in ospedale, ma di non avere mai sporto denuncia e di non avere alcuna intenzione di sporgerla. Gli unici due episodi riscontrati sono, peraltro, quelli del febbraio e marzo del 2016, non risultando ulteriori certificazioni mediche né interventi della polizia come evidenziato nelle stesse annotazioni. Inoltre, all'atto dell'intervento degli operanti il 27.3.2016 gli stessi evidenziavano perplessità sul racconto della donna, tenuto conto delle condizioni di perfetto ordine dell'abitazione che non presentava alcuna traccia di colluttazione.
Deve pertanto ritenersi, come evidenziato anche da PM e difesa, che non si sia raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del reato di maltrattamenti, non tanto perché difettasse il requisito della convivenza, invece presente pur se in assenza
di relazione affettiva, quanto per la carenza di prova in ordine a vessazioni prolungate atte da integrare l'abitualità richiesta. I due soli episodi provati, per i quali, come detto non vi è stata querela, non sono sufficienti ad integrare il reato qui contestato.

Conclusivamente, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

SVL 1 dal reato ascritto perché il fatto non sussiste

Il Giudice
Anna Maria Zamagni

Milano, 18 marzo 2019

PASSATO IN GIUDICATO
il 3/5/2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Daniela GIORDANO

lì 21/05/2019

#

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale
in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Anna Maria Zamagni
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

A.DG. ITALIA ***1991***

dichiaratamente domiciliato

assente
difeso di fiducia dall'avv.
presente

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dagli artt. 99,572 e 61 n. ll quinquies c.p. perché, con condotte reiterate nel tempo maltrattava l'ex convivente L) JE cagionando alla stessa penose condizioni di vita. In particolare:

- la minacciava ripetutamente di morte e la sottoponeva a vessazioni di natura fisica e psicologica;
- la percuoteva in più occasioni (tra cui in data 13.11.2013) con pugni, calci e schiaffi, cagionandole ecchimosi e lividi;
- il 20.8.2017 in occasione dell'ennesimo litigio per motivi futili aggrediva L > J scagliandole contro una sedia e colpendola ripetutamente al volto con le mani, con la gamba di una sedia, con un mestolo di legno e con una bottiglia di vetro sino a che

25/5/19

la donna, accasciatasi sul divano, fingeva di essere svenuta ed infine si allontanava dall'abitazione della donna, sita a , chiudendo a chiave la porta di ingresso in modo di impedire alla stessa di uscire di casa e successivamente la chiamava al cellulare per sincerarsi che la donna fosse ancora in casa dicendole: *"dove sei? sei a casa? sei sicura di essere a casa? Ti ammazzo";* fatto aggravato perché commesso alla presenza del figlio minore D G F 2011.
Con la recidiva specifica, reiterate ed infraquinquennale

In Milano, in epoca compresa tra il mese di novembre 2013 e il 20.8.2017, in permanenza attuale

B. del delitto di cui agli artt. 99, 582, 585 in rei. all'art. 576 n. 1 e 5 e 61 n. ll quinquies c.p. perché scagliandole contro una sedia e colpendola ripetutamente al volto con le mani, con la gamba di una sedia, con un mestolo di legno e con una bottiglia di vetro sino a che la donna, accasciatasi sul divano, fingeva di essere svenuta, cagionava all'ex convivente LJ lesioni personali giudicate guaribili in gg. 21
Fatto aggravato: perché commesso alla presenza del figlio minore DI G' ' F i, nato il .2011, mediante l'uso di oggetti atti ad offendere ed al fine di commettere il reato di cui all'art. 572 c.p. descritto al superiore capo A) ‘
Con la recidiva specifica, reiterate ed infraquinquennale

In Milano, il 20.8.2017

C. del delitto p. e p. dagli artt. 99, 605 e 61 nn. 2 e ll quinquies c.p. perché, dopo
aver ripetutamente colpito LJ al volto e sul corpo, sia con le mani
che con diversi oggetti (tra cui una sedia, un mestolo di legno e una bottiglia di vetro), privava la medesima della libertà personale e segnatamente si allontanava dall'abitazione della donna, sita a Milano in , chiudendo a
chiave la porta di ingresso in modo di impedire alla stessa di uscire di casa e successivamente la chiamava al cellulare per sincerarsi che la donna fosse ancora in casa dicendole: *"dove sei? sei a casa? sei sicura di essere a casa?*

Ti ammazzo"; fatto aggravato perché commesso alla presenza del figlio minore DG' ' : F, nato il 10.5.2011, mediante l'uso di oggetti atti ad offendere e al fine di commettere il reato di cui all'art 572 c.p. descritto al superiore capo A)

Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale
In Milano, il 20.8.2017

LA PERSONA OFFESA

I J A M nata a **ITALIA** ,1993

domiciliata ex art. 33 disp. att. presso lo studio del difensore avv.

ASSENTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: assoluzione dai reati ascritti ai capi a) e c) della rubrica perché il fatto non sussiste; in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica, esclusa l'aggravante di cui aH'art. 61 n. 2 c.p. e ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva, condanna a mesi sei di reclusione

Difesa dell'imputato: assoluzione dai capi a) e c) perché il fatto non sussiste; in ordine al reato di cui al capo b), escluse le aggravanti di cui all'art. 576 nn. 1 e 5 c.p., contenere la pena nel minimo edittale e concedere la attenuanti generiche

MOTIVAZIONE

Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 17.1.2018 all'esito dell'udienza preliminare. Alla prima udienza, tenutasi il 18.4.2018, rigettata eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare come da ordinanza a verbale, è stata però disposta nuova notifica del decreto che dispone il giudizio effettuata presso domicilio erroneo. All'udienza successiva è stata dichiarata l'assenza dell'imputato ma è stato disposto rinvio per l'adesione della difesa alla astensione dalle udienze.

Le prove sono state quindi ammesse alla successiva udienza del 10.7.2018, come da ordinanza a verbale, e, dopo il rinvio dell'udienza del 4.2.2019 per mancanza di prova della citazione della persona offesa, i testi sono stati assunti nelle udienze del 13.2 e 4.3.2019. Sull'accordo delle parti sono stati acquisiti cartella dell'SVS, trascrizione delle telefonate al 112 già acquisite su supporto informatico, sentenza definitiva emessa nei confronti dell'imputato per reato di maltrattamenti ai danni della medesima persona

offesa, nonché, ex art. 513 c.p.p., interrogatorio reso dal LI C ' in sede di convalida non essendo lo stesso comparso all'odierna udienza per rendere l'esame.
Conclusa l'istruttoria, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra riportato.

Le imputazioni

Ad AD al capo a) è contestato il reato di maltrattamenti
commesso dal novembre 2013 al 20.8.2017. La contestazione parte dal novembre 2013 perché per il periodo precedente è già intervenuta sentenza di condanna definitiva, acquisita agli atti.
La contestazione attiene, dunque, al periodo successivo dovendosi altresì evidenziare che il fatto del l3.ll.20l3 risulta già coperto dalla precedente pronuncia. In ogni caso, secondo l'imputazione, l'imputato avrebbe causato alla ex convivente penose condizioni di vita, minacciandola ripetutamente, percuotendola in più occasioni con calci, pugni e schiaffi, sino a giungere all'episodio del 20.8.2017 che ha portato altresì alle contestazioni di sequestro di persona e lesioni.
I capi b) e c) riguardano, appunto, i fatti accaduti il 20.8.2017 quando l'imputato è accusato di avere aggredito l'ex compagna picchiandola, lanciandole addosso una sedia, colpendola con un mestolo di legno e con una bottiglia di vetro per poi chiuderla in casa e successivamente minacciarla telefonicamente di morte nel caso fosse uscita.
Fatti aggravati dall'essere stati commessi mediante l'uso di mezzi atti ad offendere nonché alla presenza del figlio minore della coppia oltre che in occasione del reato di maltrattamenti.

La ricostruzione dei fatti e a responsabilità dell'imputato

Secondo le stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché dalla madre della stessa e dal compagno di quest'ultima, dopo la sentenza di condanna acquisita agli atti non vi sono stati ulteriori periodi di convivenza tra D' G' e I ima esclusivamente frequentazioni legate alla gestione del figlio.

La persona offesa ha confermato che anche in occasione di un tentativo di ripresa della relazione non vi è però più stata convivenza ed ha escluso che, nel corso del periodo compreso tra la precedente denuncia del novembre 2013 e i fatti del 20.8.2017, vi siano stati episodi di aggressione e violenza da parte dell'imputato nei suoi confronti. La ragazza ha confermato condizioni di fragilità dell'imputato legate all'abuso di alcool e sostanza, ma ha riferito l'assenza di ulteriori episodi *"maltrattanti"* diversi da quelli del 20.8.2017, in ciò confermata dalla madre. La 1 » ha riferito di sporadiche discussioni e liti, ma nulla che possa integrare il reato contestato non tanto per l'assenza di convivenza, essendo pacifica la giurisprudenza che estende l'integrazione del reato anche ai periodi successivi alla cessazione in presenza di figli minori, quanto per l'assenza di condotte tali da integrare una costante prevaricazione e vessazione alla quale la L non è stata in grado di reagire adeguatamente proprio per la relazione che la lega al D **G** .
E' dunque evidente l'assenza di elementi a sostegno della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a), già ricompreso nella precedente condanna con riferimento all'episodio del 13.11.2013 e non integrato dall'unico episodio dell'agosto 2017.

Quanto accaduto il 20.8.2017 è stato accertato sulla base dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita. Risulta così che nella mattina del 20.8.2017 l'imputato ha causato alla parte offesa le lesioni certificate in atti. Scarsa importanza rivestono le circostanze all'interno delle quali le lesioni sono state causate, ossia se a seguito di una lite ovvero gratuitamente dall'imputato che iniziato ad aggredire la ex compagna mentre la stessa dormiva. Quest'ultima è la versione della persona offesa, mentre l'imputato nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida, ha parlato di una lite. Certo è che la lite è stata caratterizzata da urla, per lo più della L , con invocazioni di aiuto.
La teste M • ha riferito di avere sentito urlare in due momenti diversi, dapprima intorno alle 7.30 del mattino, e poi in un secondo momento intorno alle 9.30. La chiamata effettuata dalla stessa M ' al 113 è delle 9.55 come risulta dal file acquisito agli atti nel quale la teste chiede l'intervento in ragione delle urla e dei colpi che si sentono provenire dall'appartamento

al piano terra del civico di fronte, ossia quello della L . Nel *file* audio la donna faceva riferimento anche ad urla di bambini, così forti da ritenere che fossero questi ad essere picchiati, oltre ad invocazioni di aiuto, percezione confermata nel corso della deposizione. La teste ha precisato di avere sempre e solo sentito una voce di donna.

PM e difesa hanno interpretato la deposizione come smentita delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e conferma delle diverse dichiarazioni rese dal D'G' ' , così come le lesioni da questi subite e risultanti dall'annotazione e dallo stesso verbale di interrogatorio di convalida.

La tesi non è condivisibile.
La testimonianza non smentisce affatto quanto raccontato dalla L . La parte offesa ha infatti riferito di essere stata aggredita nel sonno ma anche di avere cercato di difendersi e che la situazione di scontro è durata molto tempo in quanto il Di G' era alterato. Ha altresì confermato di avere urlato.
L'alterazione dello stesso che, pacificamente, ha problemi di tossicodipendenza è verosimile, così come la presenza di ferite sull'imputato è compatibile anche con il racconto della persona offesa.
In ogni caso, che si sia trattato di una aggressione gratuita ovvero derivante da un litigio qualunque ne sia stato il motivo, ciò che è certo è che le lesioni subite dalla Lorusso sono derivate dal comportamento violento dell'imputato.
La certificazione in atti indica 21 giorni di prognosi e conferma lesioni in più distretti corporei, compatibile con un'aggressione caratterizzata da plurimi colpi violenti in più distretti corporei. La L , infatti, presentava lesioni al capo, al torace e agli arti.

Infine il capo c non può ritenersi sussistente non essendovi stata alcuna privazione della libertà personale. Nel racconto della persona offesa l'imputato è uscito di casa con il figlio per recarsi in farmacia. Nell'uscire ha portato con sé le chiavi chiudendo dall'esterno la porta. Peraltro la teste ha anche dichiarato che aveva due mazzi di chiavi e di non avere guardato se il secondo mazzo fosse o meno nella sua borsa. In ogni caso, stando al piano terreno, è immediatamente

uscita dalla finestra, una volta avuta la certezza che l'ex compagno si fosse allontanato. Manca quindi l'elemento materiale del reato.
Tra l'altro il D' è pacificamente uscito per recarsi in farmacia al fine di medicare le lesioni inferte alla persona offesa, circostanza confermata dal fatto che al suo rientro, già alla presenza di ambulanza e polizia, aveva con sé un sacchetto della farmacia. Manca quindi anche il dolo del reato.

Trattamento sanzionatorio

Così ricostruiti i fatti ed esclusa la sussistenza del reato di maltrattamenti, le aggravanti contestate di cui ai numeri 1 e 5 dell'art. 576 non sono sussistenti.
Pacifica invece la presenza del figlio minore così come la recidiva contestata attese le risultanze del certificato penale.
Peraltro, l'imputato ha tenuto un comportamento corretto nell'immediatezza, recandosi in farmacia al fine di medicare la persona offesa e non opponendosi all'intervento degli operanti. Tale comportamento, unitamente alla giovane età e alle condizioni di disagio derivanti dalla tossicodipendenza consentono di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla residua aggravante e alla recidiva.
La pena, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., può attestarsi in prossimità del minimo edittale, pur dovendosene discostare per l'entità del danno cagionato e i precedenti penali dell'imputato. Si stima quindi equa la pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

A > D^{T} G responsabile del reato a lui ascritto al capo B) escluse le aggravanti di cui all'art. 576 n. 1 e 5 c.p. e, riconosciute le circostanze

attenuanti generiche in regime di equivalenza alla residua aggravante e alla recidiva, lo

CONDANNA

Alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dai reati a lui ascritti ai capi A) e C) perché il fatto non sussiste

Milano, 18.3.2019

Il Giudice
Anna Maria Zamagni

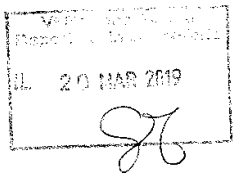

#

N. 41949/16 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 18 marzo 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di
L. V. F. ITALIA

1971.

LIBERO - ASSENTE.

Difeso d'ufficio dall'avv.

PRESENTE.

IMPUTATO

Vedi allegato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Il difensore ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.; in subordine, ha chiesto l'applicazione del minimo della pena, con riconoscimento dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, datato 12 settembre 2018, **F D L V** tè stato ritualmente
convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe, perpetrata in pregiudizio della moglie, C M e della figlia, A L V.

Nella prima udienza svolta dinnanzi al Giudice scrivente il 10 dicembre u.s., è stata constata la regolare costituzione delle parti ed è stata stabilita la procedibilità in assenza dell'imputato, atteso che lo stesso risultava aver ricevuto a mani il decreto che dispone il giudizio.
L'istruttoria si è poi articolata nelle udienze del 13 febbraio e in quella di oggi, ed è consistita nell'esame delle due persone offese, C *M* e A I V , e degli ulteriori testimoni d'accusa, quali M ' i L '), S C e F R .
Ancora, sono state acquisite le produzioni documentali di cui si dirà meglio più avanti, offerte dal pubblico ministero e con il consenso della difesa.
In data odierna, dopo la chiusura del dibattimento, si è svolta la discussione e il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dell'istruttoria.

Partendo dall'analisi delle prove dichiarative, giova rammentare quanto raccontato da C M - persona offesa nel presente procedimento -la quale ha premesso di aver contratto matrimonio con F L V in , loro terra d'origine, nell'anno 1998 e di essersi poi trasferita a nel 2003, insieme ai due figli, V • e *A* i, nati dall'unione coniugale, per delle cure mediche che il primogenito

doveva affrontare. Il trasferimento è avvenuto senza la partecipazione del marito, in quanto lo stesso si trovava in carcere all'epoca.

Una volta giunti a , i tre sono stati ospitati inizialmente dal fratello L M , il quale a tutt'oggi fornisce loro un sostegno, visto lo
stato di bisogno in cui versano. In epoca successiva, sono andati ad abitare dapprima in una casa di via e poi per circa un decennio
in via : qui, per un breve periodo, è tornato a vivere anche F L V . il quale, però, a causa dei frequenti abusi di alcool, sovente si manifestava aggressivo nei riguardi della moglie, sia verbalmente sia fisicamente.
A seguito di ulteriori *"guai giudiziari",* il marito veniva nuovamente sottoposto a carcerazione e poi agli arresti domiciliari.
Poco dopo, più o meno a partire dalla fine del 2013, la M si trasferiva insieme ai figli presso l'assa protetta poiché aveva subito lo sfratto per morosità dall'appartamento di Nel frattempo, l'imputato essendo stato scarcerato - prendeva a minacciarla telefonicamente, anche più volte nella stessa giornata, asserendo frasi del tipo *"ti ammazzo, ti sparo"* qualora lei non avesse ottemperato alle sue continue richieste di denaro. Queste minacce erano anche intervallate da una o più settimane di silenzio, ma poi riprendevano con insistenza, tanto che la teste ha poi cambiato numero di telefono e ha sempre cercato di nascondere al marito dove lei si trovasse insieme ai figli, temendone le aggressioni e cercando così di sfuggire alle assillanti richieste di soldi.
Addirittura, in un'occasione, L V sopraggiungeva sul posto di lavoro della M , la quale all'epoca faceva la custode di uno stabile in i, e — non trovandola perché lei aveva preso un giorno di malattia - ha minacciato i presenti e, a seguito di questo episodio, la donna era stata licenziata.
Ancora, stando a questa ricostruzione, l'imputato - nel corso del 2016 - si recava più volte presso la scuola frequentata dalla figlia A i, tanto che poi la ragazza per paura non vi era più andata e aveva anche lei voluto cambiare numero di telefono.
Pure suo fratello I) M le aveva riferito di essere stato minacciato sul posto di lavoro, presso la via dal
cognato il quale gli mostrava una pistola che portava indosso, asserendo di essere pronto a usarla contro la moglie.
Da ultimo, quando tramite i servizi sociali, C M comunicava al marito di volersi separare legalmente, questi la chiamava chiedendole la somma di 1500 euro per acconsentire alla separazione.
La vittima ha poi chiarito di aver sempre avuto molta paura del marito, specialmente perché sotto l'effetto dell'alcol questi aveva reazioni abnormi,

e sembrava infatti ubriaco per via dei toni e dei modi usati nel contesto delle chiamate e dei messaggi inviati a lei e alla figlia per chiedere soldi: per questa ragione a tutt'oggi continua a cambiare indirizzo di residenza, temendo di essere trovata da 1 V .Ha aggiunto di non averlo più sentito più o meno da un paio di anni, dopo averlo querelato il 23 novembre del 2017 per questi fatti. Soltanto una volta, mentre percorreva la via

a bordo dell'auto di suo fratello L lo aveva notato mentre si trovava seduto in un bar frequentato da peruviani, ma lui non si accorgeva del loro passaggio, secondo lei.

AV - in conformità a quanto dichiarato dalla madre -
ha affermato di aver ricevuto molte chiamate e molti messaggi da parte del padre, a partire da quando si era trasferita con la madre e il fratello presso la struttura e anche dopo che i tre sono andati a vivere in una casa messa a disposizione dall'associazione A II
tenore di queste comunicazioni era massimamente offensivo, perché l'imputato dava sovente della "puttana" sia a lei, che all'epoca aveva circa 15 anni, sia alla madre, minacciandola anche personalmente di ucciderla e di spararle. Inoltre, in più occasioni nel 2016, quando lei frequentava il terzo anno di un istituto professionale, L V i le aveva detto che sarebbe venuto a scuola e si era effettivamente presentato lì, pur rimanendo fuori senza avvicinarla fisicamente. La ragazza, per paura, decideva di non frequentare più la scuola, così come di mutare recapito telefonico, per non essere più rintracciata dal padre. Infine, ha rammentato l'episodio in cui il padre aveva richiesto dei soldi alla madre per acconsentire alla separazione.

Per quanto concerne le ulteriori testimonianze acquisite, **LM.**
- fratello di C i - ha confermato di aver aiutato e sostenuto la sorella e i figli nel corso del tempo, cercando di proteggerli dalle minacce del cognato, che lui conosceva come un tipo molto violento. Ha poi rievocato con precisione l'episodio in cui F L .V lo sorprendeva sul luogo di lavoro mostrandogli una pistola e asserendo che l'avrebbe usata contro la moglie, così come la faccenda delle "poste" fatte davanti alla scuola di sua nipote che, sempre per paura, aveva deciso di non andarci più. Subito dopo, FF. operatrice sociale in servizio presso 1 all'epoca dei fatti, ha dichiarato di aver conosciuto
C M e i suoi due figli in quanto ospiti della struttura da gennaio 2014 a giugno 2013, e di aver appreso da lei circa le minacce e le continue richieste di denaro provenienti dal marito: tant'è vero che, sebbene la donna abbia sempre lavorato moltissimo e percepisse a quel tempo pure un sussidio di 450 euro mensili non riusciva mai ad arrivare alla fine del mese, pur mantenendo un tenore di vita visibilmente modesto, in quanto - su sua stessa ammissione - "z7 *marito le mangiava tutti i soldi".*

Infine, **CS** , che ha avuto in carico le vittime dall'ingresso all' fino a gennaio 2017 ha inquadrato la condizione della M " di donna sottoposta a maltrattamenti anche fisici negli anni del matrimonio da parte del marito e ha chiarito di aver saputo delle telefonate minacciose rivolte da quest'ultimo alla moglie e alla figlia nel periodo che va da aprile 2016 a gennaio 2017, ivi compresa la richiesta di denaro quale contraccambio per la separazione coniugale. Per questo motivo, il domicilio successivo del nucleo familiare non è stato reso noto all'imputato.

La **documentazione** in atti - consistente nei rapporti redatti dagli assistenti sociali che fra il 2014 e il 2016 hanno seguito le persone offese durante la loro permanenza presso - dà conto, oltre che di alcuni disagi personali e familiari delle persone coinvolte, del profondo malessere della M. e della figlia rispetto alle ingerenze dell'attuale imputato, la cui condizione di persona pluri - pregiudicata e disoccupata era stata anche in passato posta a carico esclusivo della moglie la quale lo aveva lungamente mantenuto e ne subiva in quel periodo le minacce e le assillanti richieste di denaro.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere comunque dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, rispetto al delitto in contestazione, per le motivazioni di seguito esplicitate

In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita in dibattimento da entrambe le persone offese, le quali hanno concordato sia nel riepilogare l'incipit della penosa vicenda che le ha coinvolte, sia nel descrivere i plurimi atteggiamenti offensivi e minacciosi perpetrati da F • L V ; nei loro confronti fino a circa due anni orsono, senza tralasciare dettagli inerenti al contenuto delle comunicazioni ricevute, alle ragioni e ai contesti in cui queste venivano veicolate, nonché relativi a specifici episodi emblematici quali sono quelli puntualmente declinati dal capo d'imputazione.

L'indubbia genuinità del loro racconto si desume, inoltre, dalla considerazione per cui le due donne non si siano mai costituite parti civili, pur manifestando sentimenti di paura verso il marito / padre a tutt'oggi perduranti, come si desume dal dato storico per cui continuano a mutare

indirizzo di residenza per il timore di essere nuovamente rintracciate e molestate.
Il giudizio di piena attendibilità della ricostruzione accusatoria veicolata dalle vittime si rafforza ulteriormente alla luce di quanto già da parecchio tempo sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "/e *regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*[1].

Ebbene, non solo la profonda sincerità di quanto riportato in dibattimento dalle dichiarazioni di C M; I e A L Vi è emersa nitidamente, né può essere scalfita dalla condizione di disagio personale e sociale in cui le medesime versano, ma essa risulta corroborata da differenti riscontri esterni: a tal proposito basti qui sottolineare l'univoco racconto del teste M L circa la minaccia armata da lui stesso patita per mano dell'imputato, pur se - per così dire - per interposta persona.
Così pure, le indicazioni veicolate dalle testimoni S e F integrano addentellati istruttori solidi per il racconto delle vittime, poiché entrambe hanno confermato di aver ricevuto le confidenze circa le minacce telefoniche, riscontrandone il contenuto e le ragioni, e ravvisando soprattutto nella persona della M ' i C gli elementi sintomatici dello stress e dell'angoscia provocata in lei da tali minacce, rispetto alla propria incolumità e a quella dei figli.

Svolta questa doverosa premessa in termini di valutazione del materiale probatorio a disposizione, ritiene il Giudicante che si configuri - nel caso di specie - un'ipotesi di atti persecutori, a maggior ragione considerando come - stando alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità - neppure "è *necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente"*[2].

Sotto questo profilo, giova sottolineare come il Tribunale abbia disatteso la prospettazione difensiva secondo la quale le due donne avrebbero semplicemente manifestato di essere state *"tartassate"* dall'imputato, senza esprimere un autentico timore per la propria vita e incolumità, reputando, al contrario, come le condotte intrinsecamente aggressive del soggetto agente, il quale - lo si ripete - non si è limitato a insultarle e a minacciarle ma ha pure mostrato un'arma al fratello della M ' C per avvalorare concretamente i propri intendimenti delittuosi, sovente espressi nei riguardi delle vittime.
Tanto più che, come pure è stato focalizzato nel corso dell'istruttoria, le persone offese sono donne sole, con un vissuto di sofferenza ed emarginazione, quale fattore certamente idoneo ad aggravarne la vulnerabilità rispetto alle incursioni moleste del prevenuto, la cui aggressività maltrattante si era palesata - è bene non dimenticarlo - già in costanza di matrimonio, quanto meno verso la moglie.
In argomento, è dunque utile mutuare l'impostazione interpretativa della Suprema Corte, secondo cui *"in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata "*[3].
Ebbene, nel caso che ci occupa, i profili sintomatici della sussistenza di atti persecutori penalmente consistenti sono deducibili non solo dalla disamina delle condizioni di vita attuali delle vittime, ma anche dall'analisi del racconto dei fatti accaduti, con precipua attenzione alla loro frequenza e gravità, soprattutto se si riflette sull'ormai univoca interpretazione della Corte di Cassazione, seguendo la quale "è *configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice "*[4].

Peraltro, pur trattandosi di eventi integrativi dell'incriminazione di per sé alternativamente descritti dal legislatore, nella vicenda in esame al fondato timore per la propria incolumità fisica, alimentato anche dalla condizione costantemente alterata dall'abuso alcolico a cui il prevenuto era incline, si aggiunge un radicale mutamento delle abitudini di vita per M C e I V A ile quali, oltre a cambiare numero di telefono, hanno spesso variato pure la loro residenza. A ha addirittura smesso di
frequentare la scuola per paura di incontrare ancora il padre che vi si faceva trovare per intimorirla con la sua presenza.

Tutto ciò premesso, F L i V ' ' deve essere ritenuto responsabile del delitto ascritto in questa sede processuale e per l'effetto va condannato alla pena di giustizia.
Preliminarmente, sul punto, non si reputano riconoscibili le circostanze attenuanti generiche, atteso che non sono emersi elementi istruttori ai quali ancorarne l'esistenza, e visto che, per di più, le condotte offensive appaiono cariche di notevole aggressività, oltre che protratte lungo un arco temporale piuttosto esteso; né vi è mai stato, da parte del soggetto agente, alcun cenno di resipiscenza palesato rispetto alle parti lese: il che, a ben vedere, depone in senso certamente opposto rispetto alla concessione delle attenuanti in questione.
Per quanto attiene, quindi, al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., si stima equo infliggere una pena finale pari a tre anni di reclusione, ottenuta aumentando la base di pena - stabilita in un anno e sei mesi di reclusione - dapprima per via delle aggravanti connesse al fatto di aver perpetrato i delitti ai danni del coniuge e della propria figlia minorenne, e poi per la continuazione, attesa la evidente duplicità dei delitti in contestazione, reiterati ai danni di due differenti vittime, con plurime condotte di minaccia e molestia, variamente articolate. In questo senso, il Giudicante ha applicato un aumento pari a ulteriori sei mesi di reclusione per le aggravanti indicate nel capo d'accusa, nonché pari a un ulteriore anno per la continuazione, desumibile dalla strumentalità ad un unico scopo criminoso dei comportamenti del I V verso mogli e figlia.
Com'è evidente, la scelta del Tribunale di partire da una base sanzionatoria più prossima ai margini medi edittali previsti dalla norma incriminatrice è stata dettata dalle considerazioni già svolte in merito all'oggettivo disvalore

delle condotte per cui è processo, nonché alla portata consistente delle offese cagionate, oltre che dalla valutazione delle condizioni personali dell'imputato, che è soggetto gravato da numerosissimi precedenti, anche specifici e comunque connessi a delitti di particolare gravità ed efferatezza.

Infine, all'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell'imputato alle spese processuali, nonché alla pena accessoria declinata in dispositivo, attesa l'entità della sanzione finale appena irrogata.

PQM

Visti gli artt. 533 - 535 cod. proc. pen.

DICHIARA

L V . F » D colpevole dell'imputazione ascritta - ritenuti tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, e, per l'effetto lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 cod. pen.

DICHIARA

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Milano, 18 marzo 2019

---

[1] Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012.

[2] Cass., sez. V, n. 57704 del 14 settembre 2017: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa

[3] Cass., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795.

[4] Cass., sez. V, n. 38306 del 13 giugno 2016: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata.

I
SEZ
a margine indicato
Il Tribunale civile e penale dì Milano Ufficio de! Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art.429 c.p.p. -

Il Giudice D.ssa Giovanna Campanile fc?. $. z all'esito dell'udienza preliminare del 5-181 per procedimento pronunciando nei confronti dell'imputato:

L V F IL nato a Catanzaro il 28 dicembre 1971, non presente
dichiarato assente;
difeso di ufficio dal presente;

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 612 *bis,* co. 2 e 3 c.p. perché, con plurime e reiterate condotte, sottoponeva la moglie M > C ' "i, separata di fatto, e la figlia, L'. V i A (n. il .2000) - entrambe con Io stesso non conviventi dal 2013 - a
continue vessazioni , psicologiche, cagionando loro un perdurante e grave stato d'ansia e un fondato timore per la propria incolumità, oltre a farle vivere nell'ansia e costringendole, in definitiva, ad alterare le proprie abitudini di vita, cambiando il proprio numero di telefono per i sfuggire alle insistenti chiamate dell'uomo - la M, - e interrompendo la frequentazione / scolastica la figlia A per paura che il padre potesse raggiungerla nei pressi della 1/ scuoia. ,
In particolare, tra i numerosi episodi: //

- dal gennaio 2013 all'ottobre 2016, interrottasi la convivenza con la moglie e i figli, in *k* più occasioni, continuava a chiedere soldi alla moglie e insisteva perché gli rivelasse/! dove abitavano, minacciando di ucciderla e di andarla a trovare sul suo posto di lavoro (con espressioni quali *"ti ammazzo", "ti sparo", "non ho più niente da perdere"]* I *"appena*

scopro dove state vedrete che succede") se la donna non avesse soddisfatto j le sue richieste;

- dall'ottobre al novembre 2016, non riuscendo più a contattare telefonicamente la moglie (che aveva cambiato numero telefonico per sfuggire alle sue chiamate) cominciava a molestare telefonicamente la figlia, L VI A , inviandole messaggi sms nei quali' le intimava di rispondergli al telefono, continuando a informazioni sul loro domicilio, chiedendole di riferire alla madre le sue richieste di denaro (da ultimo; il 1'6 novembre 2016, pretendeva € 1,500,00" come condizione per consentire alla separazione legale chiesta dalla moglie) e minacciandola con espressioni quali *"Se non rispondi a! telefono vengo fuori da scuoia", "... finisce male. Se voglio vi trovo! Sono per strada da una settimana, non ho più niente da perdere!"',*
- il 7 dicembre 2016 si recava sul posto di lavoro del fratello della moglie, ML, pronunciando la seguente frase: *"Dì a quella puttana di tua sorella che mi deve pagare una somma di 1.500 euro",* mostrando una pistola _,e affermando *"Altrimenti la vedi questa? La scarico addosso a tua sorella".*

Fatti aggravati per essere stati commessi ai danni del coniuge e della figlia minorenne.

Fatti commessi in a partire dall'anno 2013 e fino al mese di dicembre 2016

<u>Con la recidiva reiterata</u>

La parte offesa:

- M C, nata a 1970, residente a , ai fatto domiciliata presso l'appartamento, non presente;
- L V A , nata a ' 2000, residente a di fatto domiciliata presso l'appartamento " " . non presente;

va e fatti cui esse si riferiscono:
23 novembre 2016, con allegati:
. Caterine in data 23 novembre 2016 e
C
A t;
L, fratello e zio delle persone

R; ' (in servizio, con la qualifica di presso la quale M
gennaio 2014 a! 20 giugno 2016);
redatte da F, I R in data

Rilevato che sussistono le seguenti fonti di prò

C.N.R. del Commissariato P.S. del

- Verbale di querela presentata da M relativi allegati;

Esito delega del 21 febbraio 2017, con allegati:

- verbale di s.i.t. rese il 21.12.2016 da M.
- verbale di s.i.t. rese il 20.2.2017 da L V
- verbale di s.i.t rese il 2.1.2017 da M. offese;
- verbale di s.i.t. rese 1'11.1.2017 da F "coordinatrice alloggi" presso la struttura C e i figli minori sono stati collocati d;
- relazioni ai Servizi Sociali del Comune di I 13.10.2014 e 1.6. 2015;
- verbale di s.i.t. rese il 29.12.2016 da S C , assistente sociale (in servizio presso " 2)

» Esito delega del 17 marzo 2017, con allegato il verbale di s.i.t. rese il 15.3.2017 da M . C

P. Q. M.

Dispone il rinvio al giudizio dinanzi al Tribunale di Milano di:
L V i F D > come sopra generalizzato, per il reato di cui in rubrica,

indicando per la comparizione del predetto davanti alla 5A Sezione Penale del Tribunale di Milano - in composizione MONOCRATICA- del Palazzo di Giustizia di Milano, PIANO 3 AULA 5

<u>l'udienza del 10 dicembre 2018 alle ore 11.00</u>

con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in loro assenza ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 420 *bis* c.p.p. (come modificato con I. n. 67 del 28/4/2014),

AVVERTE

DISPONE
parte offesa
no

ICE a
Campanile
IL
Dr.ssa
Gì

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per

l'udienza, la lista di eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone di cui all'articolo 210 c.p.p. con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame
J presente almeno venti giorni
prima
la notificazione del presente decreto alla della data fissata per il giudizio

Milano, 12 settembre 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO UDIENZA OGGI

Milano, lì

#

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione V Penale

In composizione collegiale e composto da
Dott. Ambrogio MOCCIA Presidente
D.ssa Giulia MESSINA Giudice
D.ssa Vincenza PAPAGNO Giudice est.

all'esito della camera di consiglio in data 19 marzo 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
B M nato in Albania 1' 1992, residente a
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
libero, **non comparso, già presente;**
Difeso di fiducia dall'Avv. dall'Avv.
, presenti;

IMPUTATO

1. Delitto previsto e punito **dall'art. 609 bis c.p.** perché costringeva con violenza M
1 ex compagna convivente, a subire atti sessuali.
In particolare approfittando che la p.o. si fosse recata presso la sua abitazione, dopo averle proposto di farle un massaggio al collo, al quale la p.o. acconsentiva precisando di non volere altro, la afferrava con violenza e la penetrava analmente nonostante il diniego espresso dalla donna ed i vari tentativi di ribellarsi.
In il 9 aprile 2017.

2. Delitto previsto e punito dagli **artt. 635, commi 1° e 2° n. 3** (in relazione all'art. 625 n. 7),
perché danneggiava l'autovettura di proprietà della compagna
M T

In particolare incontrando la donna a bordo della autovettura, si avvicinava e sferrava un forte calcio alla portiera
- di aver commesso il fatto su bene esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
In il giorno 7 maggio 2017

PARTE CIVILE:
M T , nata a 1993, domiciliata ex lege presso il difensore, presente;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ,
, presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste e per il reato di cui al capo 2 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La Difesa di Parte Civile chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato per i reati al medesimo ascritti e condannare lo stesso al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa e alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 23 maggio 2018 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di violenza sessuale ai danni della ex compagna, T . M , e
danneggiamento dell'autovettura di proprietà della stessa, meglio descritti ai capi che precedono.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 18 settembre 2018, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria aveva inizio all'udienza dell'8 novembre, con l'esame della persona offesa, T M , e del testimone richiesto dalla Parte Civile, M ' Mi ; proseguiva all'udienza del 10 gennaio 2019, con l'esame del residuo testimone di Parte Civile, C F , e con il testimone della Difesa, la dott.ssa E B .Al termine l'imputato si sottoponeva ad esame e, dichiarata chiusa

l'istruttoria, il Pubblico Ministero rassegnava le proprie conclusioni come riportate in epigrafe. La discussione proseguiva all'udienza del 19 marzo, quando rassegnavano le conclusioni la difesa di Parte Civile e dell'imputato, e al termine il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza di seguito motivata.

○○○○○○○

L'odierno processo origina dalla querela sporta nei confronti dell'imputato dalla persona offesa, 1 , M ,1'8 maggio 2017.

In udienza la M , che rappresentava di essere madre di un bambino nato il 12.12.2012 da una precedente relazione e di vivere con i propri genitori, dichiarava di aver avuto una relazione sentimentale con il E dal 10 agosto del 2016 e che, dopo i primi tre mesi di relazione, il ragazzo diventava con lei spesso molto aggressivo e geloso. Si verificavano infatti accese e violente discussioni quando il B la vedeva intrattenersi con altri uomini e questo causava ripetute interruzioni nella loro relazione, che tuttavia ogni volta riprendeva, fino al 10 aprile del 2017, quando i due si lasciavano definitivamente.

Tra gli episodi più violenti ne ricordava uno verificatosi nel novembre del 2016 presso un parcheggio vicino alla discarica di dove il B la spintonava e la lasciava per terra perché lei non gli consentiva di controllare il suo cellulare e lui era convinto che stesse intrattenendo relazioni con altri uomini.

Si acquisiva al riguardo certificato medico dell'1 novembre 2016 del Pronto Soccorso dell'ospedale di , attestante che la donna vi si recava per riferita caduta da una
pianta - dichiarazione che la donna confermava di aver rilasciato ai sanitari - e le venivano diagnosticate contusioni multiple e trauma distorsivo del rachide cervicale, con l'indicazione di sette giorni di prognosi.

La M dichiarava che un altro episodio violento si verificava il 9 aprile, quando l'uomo abusava sessualmente di lei. La donna chiariva che in precedenza i rapporti sessuali tra i due erano sempre stati sereni e solo in quell'occasione il B era stato violento.

La teste dichiarava che quella sera tornava stanca dal lavoro (faceva la commessa nel negozio di un centro commerciale) e prima di rincasare andava a trovare il fidanzato, che abitava vicino a casa sua, avvisandolo che sarebbe rimasta per poco perché era molto stanca.

Il B si offriva di farle un massaggio sul corpo con Folio di mandorle per farla rilassare. Quindi entrambi si spogliavano completamente, la M si sdraiava sul letto a pancia in giù e l'uomo iniziava a massaggiarla.

La donna, che dichiarava che spesso i due praticavano tale tipo di massaggio come "coccola" prima di avere un rapporto sessuale e notava che il compagno aveva un'erezione, gli diceva di non farsi *"venire strane intenzioni, eh, che tanto stasera niente"* per fargli capire che non intendeva avere rapporti sessuali quella sera.

Nonostante ciò il B la afferrava per i fianchi, sollevandola, e la penetrava analmente.

La teste chiariva che i due, che avevano avuto l'ultimo rapporto sessuale due giorni prima, il 7 aprile (lo ricordava con precisione perché aveva l'abitudine di segnarlo sul cellulare, essendo rimasta incinta precedentemente pur assumendo la pillola anticoncezionale), non avevano mai avuto rapporti anali. La M precisava di avere avuto con altri ragazzi tali tipi di rapporti, ma mai con il E non essendo sicura di potersi fidare di lui qualora gli avesse chiesto di fermarsi e riferiva di avere affrontato varie volte questo argomento con l'imputato.

Quella sera invece il B la penetrava analmente, nonostante la stessa cercasse di divincolarsi e gli dicesse di smetterla. Solo dopo qualche minuto l'uomo desisteva, sdraiandosi di fianco a lei che piangeva, ed iniziava ad insultarla, dicendole *"ma sì, tanto almeno lo fai con me e non lo fai con uno dei bastardi che ti scopi"*.

Poiché la donna continuava a piangere, il B cercava poi di consolarla, dicendole *"ma dai, non fare così, non è successo niente, alla fine tu sei fidanzata con méf* rimanevano lì sul letto a discutere per un'oretta, dopodiché avevano un rapporto vaginale consenziente e la M tornava a casa.

La teste riferiva che il giorno dopo, 10 aprile, era il loro *"mesiversario"* ma i due avevano un nuovo litigio perché lei voleva festeggiarlo e lui no. Si sentivano per telefono e la donna gli diceva *"ogni volta non facciamo mai niente (...) almeno qualcosa di carino insieme"* e lui le diceva *"va bè, allora vieni vicino a casa mia che ti devo dare una cosa",* ma quando lei arrivava lui le sputava in faccia, le diceva che era una *troia* e le tirava una sberla, andandosene via.

Da quel momento terminava il loro rapporto e i due avevano solo alcuni scambi di messaggi sulla chat di whatsapp (che venivano acquisiti).

Il 7 maggio 2016, mentre la donna si trovava a bordo della propria auto in compagnia dell'amica C C , incontrava il B che, per strada, la insultava; lei si avvicinava, fermando l'auto vicino all'uomo, e il E tirava un calcio alla portiera mentre le ragazze si trovavano ancora all'interno, danneggiando l'autovettura (di cui si acquisiva una fotografia).

Solo in seguito a tale episodio la donna, ormai esasperata dalla situazione, si recava dai Carabinieri che, dopo il racconto della violenza sessuale, le consigliavano di recarsi in ospedale e poi tornare per sporgere querela contro il B , cosa che la donna faceva 1'8 maggio.

Si acquisiva il referto del Pronto Soccorso dell'ospedale del 7
maggio 2017, attestante che la donna, già nota per emorroidi pregresse, giungeva riferendo di aver avuto un rapporto anale contro la sua volontà circa quaranta giorni prima; al momento della visita presentava *un piccolo gavocciolo emorroidario senza segni di sanguinamento* e non erano presenti lesioni a livello anale.

Rispondendo alle domande della Difesa, la teste dichiarava di essere stata a sua volta gelosa del E e che in una occasione, quando lui le sputava in faccia, lei faceva lo stesso chiedendogli come si sentisse e gli tirava una sberla, ma lui le rispondeva *"cosa pensi di fami male?"*.

La teste, che rappresentava di aver avuto attacchi di panico dopo la fine della relazione con il E e di aver perso molto peso, dichiarava di essere ricorsa alle cure di una psicologa, la dott.ssa M

La **dott.ssa L M** dichiarava di seguire la M dal 13 giugno 2018, per una richiesta di supporto psicologico avanzata dal medico di base per problematiche ansiose. La dottoressa precisava che, a seguito del primo incontro, diagnosticava alla M; una sindrome da disadattamento, ovvero una reazione ad esposizione ad evento stressante personale, che poi la teste individuava nel rapporto violento avuto con l'ex compagno, il B, con il quale la ragazza pensava di poter costruire una famiglia.

In merito all'episodio di danneggiamento veniva acquisito con il consenso delle parti il verbale delle sommarie informazioni rese da **C i C** il 9 maggio 2017. La ragazza confermava che il 7 maggio 2017, mentre si

trovava in auto con la M verso le 19:00, incontrava il B _ per strada e questi, dopo averle insultate con gesti e parole volgari improvvisamente si avvicinava all'auto e tirava un calcio sullo sportello del lato del conducente, dove era seduta la M, Dichiarava di avere visto i due in passato litigare, ma di non aver mai assistito ad azioni violente.

La madre della persona offesa, **C F**, dichiarava di aver saputo dalla figlia della litigata avuta con il E nel novembre del 2016, dopo la quale i due interrompevano per qualche tempo la loro frequentazione. Poco dopo, e dopo aver parlato anche con la teste, i due ricominciavano a frequentarsi. Tuttavia una sera, verso le ore 22:00, il B si presentava arrabbiato in casa della teste, chiedeva dove si trovasse la M e la prelevava violentemente dalla camera da letto; i due uscivano fuori casa e discutevano e la F, sentiva il rumore di uno schiaffo che il B dava alla M Nonostante questo episodio e la contrarietà dimostrata dalla E , la relazione tra i due continuava. La teste confermava di aver poi saputo che il 7 maggio il B danneggiava l'autovettura con un calcio e rappresentava che, solo dopo questo episodio, che portava la M a denunciare l'uomo, veniva a sapere dalla figlia che l'imputato l'aveva violentata in precedenza imponendole un rapporto sessuale anale.

La donna rappresentava che da quando si verificavano i problemi e i litigi con il B , circa tre mesi dopo l'inizio della loro relazione, la figlia iniziava a stare male e perdeva più di dieci chili, arrivando a pesare circa 46/48 chili.

Infine veniva esaminato il testimone della Difesa, la **dott.ssa** Bi **B**

La teste, che precisava di essere chirurgo generale presso l'Ospedale ■ , riconosceva di avere visitato la persona offesa e redatto il certificato del Pronto Soccorso del 7 maggio 2017. La teste precisava che l'esito dell'esame non consentiva di affermare che ci fosse stato un rapporto sessuale anale quaranta giorni prima della visita e dichiarava che la presenza di emorroidi - di cui non sapeva indicare la data di comparsa - non poteva essere in ogni caso conseguenza di un rapporto anale.

Infine si sottoponeva ad esame l'imputato.

E A : confermava quanto riferito dalla persona offesa in merito all'inizio e all'evolversi della loro relazione sentimentale.

Tuttavia precisava che la M era molto gelosa di lui.

Inoltre dichiarava che i due avevano sempre avuto rapporti sessuali sia vaginali che anali; tali rapporti venivano solitamente preceduti da massaggi “erotici” con l’olio che i due si facevano reciprocamente.

Lo stesso accadeva la sera del 9 aprile.

Il giorno dopo, il 10 aprile, i due uscivano e stavano anche assieme al figlio della donna, ma successivamente il B iniziava a frequentare un’altra donna (con cui poi si sposava) e la A si arrabbiava intuendo di essere stata tradita. Quando, a fine aprile, il B le confessava di averla tradita, la relazione tra loro si interrompeva e Ì due non si sentivano neanche telefonicamente per circa tre mesi. Successivamente capitava che si scrivessero, ma non riprendevano il rapporto sentimentale. Ammetteva in parte l’episodio del 7 maggio, ma dichiarava che in quell’occasione la M gli si avvicinava con l’auto per due o tre volte, tentando di investirlo.

Venivano infine acquisiti i **messaggi** scambiati tramite l’applicazione Whatsapp tra la M i e il E a partire dal 22 giugno 2017.

Dal testo di tali messaggi risulta che la donna scriveva all’imputato lamentandosi con lui perché durante la loro relazione non le aveva mai dimostrato di amarla e neanche quando decidevano di interrompere il rapporto aveva tentato di recuperare in qualche modo: *“A dovevi solo dimostrare di amare me di volere me (...) era tutto ciò k chiedevo (...) non è facile stare con una persona e credere k nn ricambia e ti prende in giro. Era ed è una mia debolezza ma avresti dovuto dimostrarmi k mi sbagliavo” e* ancora, *“qnd è finita nn hai fatto nulla x dimostrarmi (...) ti ho detto k se tu mi avevi fatto sentire amata adesso saremmo ancora insieme (...) sei tu che hai mollato il colpo e ti sei comportato male".*

Il 25 giugno la M gli scriveva di essersi tatuata la lettera “A” e di averlo fatto ‘Mi *xke amo te (...) e volevo avere un segno indelebile".*

Nei messaggi la donna continuava a dirgli di averlo amato e di amarlo ancora e di essere stata molto male dopo l’interruzione del loro rapporto e scriveva che *“Tt errori sn stati fatti da entrambi".*

Il 27 giugno gli scriveva di amarlo ancora e che gli mancava e gli rinfacciava: “e *poi sei tu k sei scappato nn io".*

Il 3 luglio dopo essersi accusati reciprocamente di non aver fatto nulla per rimanere insieme, lei scriveva ‘M *cs dovevo fare mi hai detto k sei andato cn altre mentre stavi cn me e k ti dovevi sposare (...) Io volevo avere te tt x me nn cn qst cagate ”,*

Anche nei giorni successivi lei ribadiva di sentirsi presa in giro da lui perché usciva con altre donne e non le era stato fedele, né aveva mai dimostrato, neanche dopo la fine del loro rapporto, di tenere a lei, non facendosi sentire, né cambiando atteggiamento, che la M definiva da *"menefreghista"* (7-11 luglio).

L'imputato, pur dichiarando in alcune risposte di amarla e di averla amata, manteneva un atteggiamento più distaccato, dimostrandosi spesso molto infastidito dell'insistenza della donna.

Il 10 agosto, infine, il B le chiedeva prima di incontrarsi e poi, alle insistenti domande della donna, le chiedeva il motivo per il quale lo avesse denunciato, evidentemente essendo venuto a conoscenza in quel giorno della querela.

La M gli rispondeva *"X tt qll mi hai fatto. Ti ripeto io nn sono le troie k ti scopi"* e lui *"io non ti ho fatto nulla. A te piace rovinare le persone (...) io non ti facevo mai una cs del genere a te. Io ti ho solo amato"* e lei *"No a se mi amavi nn mi menavi e nn facevi altro k hai fatto e oggi saremmo stati insieme"*.

Cosi riassunto il quadro probatorio devono accogliersi le richieste assolutorie avanzate anche dal Pubblico Ministero.

Com'è noto, le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014).

Nel caso di specie la persona offesa, oltre ad essere costituita parte civile, è evidentemente portatrice di un particolare interesse nell'odierno procedimento, in quanto gli episodi denunciati (di violenza sessuale e di danneggiamento dell'auto) si inseriscono nell'ambito di un rapporto estremamente conflittuale con l'imputato, che procurava alla donna estrema sofferenza anche perché, come emerge anche dai messaggi acquisiti e confermato dalla psicologa, la M era molto innamorata dal B e sognava di costruire una famiglia con lui, mentre l'uomo si dimostrava molto più distaccato nei suoi confronti, non facendola sentire amata e, spesso,

frequentando altre persone. Tale ultima circostanza, in particolare, veniva ammessa dallo stesso imputato durante l'esame e, peraltro, è emerso dai messaggi che la M mandava all'imputato che lo stesso glielo aveva confessato, giurando sui propri parenti. Tale atteggiamento dell'uomo causava naturalmente un disagio alla M, che sperava che l'uomo di cui era innamorata mantenesse tutt'altra condotta nei suoi confronti, e ciò costituiva motivo di forti litigi tra i due, riferiti dalla persona offesa, confermati dalla madre della ragazza, ma comunque non celati dall'imputato e proseguiti anche nei mesi successivi all'interruzione del rapporto, per quanto è dato leggere dal contenuto dei messaggi acquisiti.

Ebbene in tale contesto, in cui è riscontrato che la persona offesa nutra molto rancore nei confronti dell'imputato, si inserisce la querela e la successiva testimonianza dibattimentale della stessa, che peraltro costituisce l'unica prova su cui fonda l'accusa relativa al capo di imputazione 1, di violenza sessuale.

Da tale testimonianza risulta che la donna, dopo la rappresentata violenza, poneva in essere una serie di condotte che appaiono logicamente incompatibili con il denunciato abuso e che, conseguentemente, minano fortemente la credibilità della donna.

Innanzitutto non può omettersi di ricordare che la descritta violenza avveniva in un contesto di "coccole" che i due erano soliti scambiarsi tramite massaggi su tutto il corpo prima di avere un rapporto sessuale (tale dato veniva riferito da entrambi): peraltro, nonostante fosse il B a massaggiare la IVI per farla rilassare dopo una faticosa giornata lavorativa, erano entrambi $_{A}$ completamente nudi sul letto.

Già tale primo dato appare poco compatibile con la circostanza, dichiarata dalla persona J offesa, che la stessa non intendeva quella sera avere alcun rapporto sessuale con l'uomo (che poi, */l* peraltro, acconsentiva di avere dopo la violenza).

Ma, in particolar modo, appare alquanto singolare che la M, pochi minuti dopo la violenza subita - descritta come una intrusione brutale e fortemente sgradita nella propria intimità e che le provocava anche del dolore - aveva con l'imputato un rapporto sessuale vaginale consenziente.

Un simile atteggiamento non appare in alcun modo assimilabile ad una reazione, pressoché immediata, ad una violenza sessuale: tra la violenza e il rapporto consenziente trascorrevano infatti pochi minuti, e non giorni di meditazione e rielaborazione dell'accaduto, e appare davvero poco

plausibile che la donna si sia lasciata andare ad un rapporto sessuale con l'uomo che pochi minuti prima aveva posto in essere una condotta di violenta prevaricazione fisica ai suoi danni.

Peraltro la M dichiarava di essere tornata tranquillamente a casa quella sera e di essersi arrabbiata con il B il giorno dopo perché era il loro *"mesiversario"* e avrebbe voluto festeggiarlo con il compagno, mentre l'uomo si dimostrava poco incline a farlo e i due litigavano via *chat* finché, inspiegabilmente, lui le chiedeva di incontrarsi per sputarle in faccia senza neanche prima parlarle e i due poi ponevano fine al loro rapporto.

La persona offesa rappresentava chiaramente che la conclusione del rapporto sentimentale era dovuta a tale condotta "menefreghista" del B, come emerge anche dai messaggi acquisiti, e non alla violenza sessuale.

Quindi anche l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa il giorno dopo non appare quello di una ragazza ferita dalla violenza subita la sera prima, poiché, anzi, la stessa insisteva molto per uscire con l'uomo che poche ore prima l'aveva violentata, pretendendo di festeggiare il mesiversario e arrabbiandosi perché non riscontrava nel compagno la stessa volontà.

Ancora, la M non denunciava il B subito dopo la violenza, ma lo faceva dopo quasi un mese, durante il quale non aveva alcun contatto con l'uomo, e solo dopo l'episodio del 7 maggio, quando l'imputato tirava un calcio contro la sua autovettura.

Alle richieste di spiegazioni che il B le rivolgeva quando veniva a scoprire di essere stato denunciato (il 10 agosto) la donna rispondeva facendo genericamente riferimento alla condotta violenta e menefreghista tenuta dall'uomo nei suoi confronti (che, come visto, in alcune occasioni era stato aggressivo), incolpandolo di averla *"menata",* ma mai accusandolo espressamente di averla violentata, cosa che comunque il E (che aveva letto la querela) negava.

La persona offesa era molto dispiaciuta dalla mancata reazione dell'uomo alla rottura dei contatti con lei e dal fatto che lo stesso non fosse tornato sui suoi passi (come accaduto in passato) e ciò emerge anche dai numerosi messaggi acquisiti che la persona offesa mandava all'imputato nei mesi di giugno e luglio 2017, ovvero due mesi dopo la fine del rapporto.

In questi messaggi, infatti, la donna si dimostra e dichiara ancora innamorata dell'uomo e manifesta la volontà di riprendere il rapporto sentimentale con lo stesso, cercando di capire cosa provi lui e chiedendogli più amore e considerazione rispetto al passato. Nei messaggi la donna lo accusa spesso di averla tradita e di non averla fatta sentire amata, ma mai di avere avuto condotte sessualmente violente o sgradite nei suoi confronti. Arriva addirittura a confessargli di essersi tatuata la lettera A (iniziale di A) perché lo amava ancora (a luglio) e voleva avere un suo *"segno indelebile"*.

L'insieme di tali messaggi e delle condotte tenute dalla donna è chiaramente del tutto incompatibile con il patimento insito nella vessazione fisica denunciata.

Nel caso di specie quindi, alla luce di tali peculiari circostanze, la testimonianza della persona offesa non può costituire da sola prova della responsabilità penale dell'imputato, necessitando di un qualche riscontro che però non è stato raccolto nel corso dell'istruttoria.

Non soccorre in tal senso la certificazione medica e la testimonianza resa dalla dottoressa che il 7 maggio visitava la M. Oltre a fare riferimento il certificato ad una visita svolta a distanza di un mese dalla denunciata violenza, la dottoressa chiariva che non erano presenti lesioni o dati che conducessero a ritenere che la paziente avesse avuto un rapporto sessuale anale un mese prima, escludendo che la presenza di emorroidi potesse costituire indice di tale circostanza.

Ancora, la madre della M dichiarava di aver saputo dalla figlia della violenza sessuale, ma solo dopo che la stessa si era recata a sporgere la querela.

Nessun elemento offrono le dichiarazioni dell'amica C, che si focalizzano sull'episodio relativo al danneggiamento dell'autovettura.

Nemmeno dirimenti appaiono le dichiarazioni della psicologa cha seguiva la persona offesa, la quale riferiva di uno stato di ansia della M dovuto al rapporto violento vissuto con il E , certamente sussistente e di cui si è già detto; ma alcuna prova se ne trae in relazione alla riferita violenza sessuale (peraltro la psicologa diceva di avere avuto in cura la M dal 2018).

Pertanto il E deve essere mandato assolto dal reato di violenza sessuale contestato al capo 1), perché il fatto non sussiste.

Si impone pronuncia assolutoria anche per il reato contestato al capo 2).

Al di là di qualsiasi valutazione di merito sull'episodio, è provato (lo ammetteva anche il Brakaj) che l'imputato sferrava un calcio all'autovettura, danneggiandola, mentre la stessa era condotta dalla persona offesa e a bordo vi si trovava l'amica C

Ebbene, a seguito della modifica normativa introdotta dal d. Igs. 7/2016, tale condotta non costituisce più reato.

Non sussiste infatti nel caso specifico la circostanza, originariamente contestata, dell'aver commesso il fatto su bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Come visto, al momento del fatto la vettura era condotta dalla persona offesa, che vi si trovava all'interno assieme all'amica, pertanto la stessa non era esposta alla pubblica fede, ma si trovava pacificamente sotto il controllo del possessore.

Pertanto il E va mandato assolto dal reato ascritto al capo 2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

B 'A dal reato al medesimo ascritto al capo 1), perché il fatto non sussiste, e dal reato ascritto al capo 2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. Milano, 19 marzo 2019.

Il Giudice est.
Dott.ssa Vincenza Papagno

VI Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
IL 19 MAR. 2019

Il Presidente
Dott. Ambrogio Moccia

#

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione collegiale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto dai Sigg.

dr.ssa Mariolina Panasi ti , Presidente

dott, Fabio Processo Giudice est.

dr.ssa Angela Di Gennaro, Giudice

della sezione IX penale all'udienza del 19 marzo 2019 hanno pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Y A G E A nato ai , il 1985, residente a
,Via libero, presente

difeso di fiducia dall' Avvocato del Foro di ed elettivamente domicilato

presso il suo studio in presente

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

CAPO A)

art. 81,572, 61 n. 5 e n. 11 quinquies c.p.

perché maltrattava la moglie T *H M A. e i figli A G. E M IA Y (nato in. il 2015), A. G EM A. Y(fi (nata in il. 2015), A.* G *E. YA Y (nato in il. .2012) con reiterate condotte di aggressione fisica e verbale così rendendo agli stesse penose condizioni di vita; condotte consistite nel percuotere pressoché quotidianamente i figli con schiaffi sul volto e sulle mani, sia alla presenza della moglie, sia dopo averli da questa allontanati ed accompagnati in un'altra stanza, allo scopo di percuoterli (al punto che la Y H M A. in più occasioni, era costretta a rinchiudersi insieme ai figli nella camera da letto per difenderli dalle aggressioni del marito); nel percuotere ripetutamente il figlio* K *"con schiaffi sulla nuca, sul volto e sulle mani, terrorizzandolo e determinando in lui una tale paura da farsi abitualmente la pipì addosso; nel percuotere, con cadenza pressoché quotidiana, con schiaffi e pugni la Y H M A alla presenza dei figli minori, anche quando questa cercava di difenderli dalle predette aggressioni; nell'impedire alla moglie di uscire dall'abitazione familiare; nell'ingiuriare la moglie appellandola "cagna"; nel costringere la moglie, in almeno una occasione, a subire un rapporto sessuale con le modalità meglio indicate al seguente capo C). In particolare, tra i molti episodi:*

- *all'inizio del mese di marzo 2016, alla presenza del figlio Y ' colpiva alle spalle la moglie* y *H M A. " percuotendola sulla schiena, sul capo e in altre parti del corpo con schiaffi e pugni, adducendo, a giustificazione ditale aggressione, di avere problemi di lavoro. Immediatamente dopo afferrava per la camicia il figlio Y spaventato per quanto appena accaduto alla madre, e lo sollevava da terra colpendolo con schiaffi e pugni;*
- *nel mese di aprile 2016, dapprima percuoteva la figlia M perché infastidito dal suo pianto e, successivamente, picchiava il figlio} perché quest'ultimo aveva riferito alla madre delle percosse appena subite dalla sorella. Quindi aggrediva la moglie Y H M A. che era intervenuta cercando di allontanare il minore dal padre, afferrandola con una mano per il mento e sferrandole con l'altra mano un violento pugno sulla mandibola, così rompendole l'incisivo anteriore sinistro;*
- *il 1° maggio 2016 colpiva la moglie con ripetuti schiaffi sul viso alla presenza dei figli nonostante la Y II M A gli avesse appena detto di avere dei forti dolori alla schiena;*

il 5 giugno 2016, disturbato dal pianto della figlia M; la prendeva dalle braccia della

madre e, dopo averla portata all'ingresso dell'abitazione, la colpiva con schiaffi su entrambe le guance;

il 13 giugno 2016 colpiva il figlio Y alla nuca perché aveva appena fatto cadere la palla dal balcone. Lo stesso giorno si avventava senza alcun motivo contro il figlio Y colpendolo con ripetuti schiaffi, tanto che il bambino si faceva la pipì addosso per lo spavento; tentava poi di colpire la I H Mi A ~ che aveva preso le difese del figlio, e la ingiuriava dicendole "ti lascio come una cagna". Con raggravante di aver commesso il fatto abusando delle condizioni personali della persona offesa Y H M.Ai tali da ostacolare la privata difesa (trattandosi di persona appena giunta in Italia dall'. non in grado di comprendere ed esprimersi nella lingua italiana e totalmente priva di relazioni sociali o riferimenti parentali nel territorio italiano). Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto in danno di minori di anni 18.

Commesso in dal mese di febbraio 2016 al 13 giugno 2016

CAPO B)
artt. 81 cpv, 582, 585,576 n. 2 e 5,61 n. 5 e 11 quinques c.p. c.p.

Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte meglio indicate al capo A) cagionava alle persone offese ivi menzionate lesioni personali. In particolare:

- *nel mese di aprile 2016 cagionava alla moglie Y I L*
  lesioni personali consistite in "rottura incisiva mediale superiore sinistro
- *in data 5 giugno 2016 cagionava alla figlia A G E I A Y*
  lesioni personali consistite in "lesione eritematosa sul volto (regione mascellare sinistra) da costrizione
- *in data anteriore e prossima al 13 giugno 2016 cagionava al figlio A G*
  E. Mi A Y lesioni personali consistite in "ematomi in regione sovra orbitaria sinistra e mascellare sinistra";

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro i discendenti ed in danno di minori e di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto abusando delle condizioni personali della persona offesa Y< Hi M A. tali da ostacolare la privata difesa (trattandosi di persona appena giunta in Italia dal non in grado di comprendere ed esprimersi nella lingua italiana e totalmente priva di relazioni sociali o riferimenti parentali nel territorio italiano).

Commesso in i nelle date specificate

CAPO C)
artt. 609 bis , 609 ter c.p., 61 n. 5 c.p.

Perché con violenza consistita nel trascinare la persona offesa sul letto, tirandola per un braccio, e comunque approfittando della condizione di abituale sopraffazione e di timore meglio descritta al capo A) costringeva la moglie Y H A. che aveva espressamente
manifestato il suo dissenso, anche per questioni religiose note ali 'indagato, a subire un rapporto sessuale completo.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno del coniuge e abusando di condizioni personali della persona offesa Y H Mi ' Ai tali da ostacolare la privata difesa, (trattandosi di persona appena giunta in Italia dall non in grado di comprendere ed esprimersi nella lingua italiana e totalmente priva di relazioni sociali o riferimenti parentali nel territorio italiano).
Commesso in nell'aprile 2016

Persone offese

Y H M l *A* **<u>in proprio e per conto dei figli minori:</u>**

- A G E Y nato in il 2015
M A
- A G E N A Y nato in il: 2015
- A G E Y A Y nato in il: 2012

nessuno presente

assistite e difese dall'avvocato **A I T(** del Foro di : , presso il cui studio in i risultano elettivamente domiciliate non presente

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

Il PM chiede: non concedibili le attenuanti generiche, ritenuto più grave il reato di cui al capo C), in continuazione con i capi A) e B), la condanna ad anni nove di reclusione
Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione ai sensi dell'alt. 530 II comma c.p.p.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito del decreto del GUP in data 30 novembre 2017, Y Al G • E1 , A e' stato tratto al giudizio del Tribunale di Milano in composizione collegiale per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, di lesioni personali e di violenza sessuale meglio specificati in

rubrica. All'udienza del 23.10.2018, a mezzo del difensore, la persona offesa Y H N A; - in proprio e per conto dei figli minori A G E1 M A Y Al G E , M. A Y e Al G E1 Y A Y -ha rinunciato alla costituzione di parte civile, presentata per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita del marito.
L'istruttoria dibattimentale, celebrata alla presenza dell'imputato, è consistita nell' escussione dei testi indicati dalle parti e nell'acquisizione di copiosa documentazione.
In particolare, sono stati sentiti in qualità di testimoni le due cittadine italiane coinvolte nei fatti, C Ci e O M i vicini di casa del nucleo familiare, B Mi e il marito D R (ud. 31. 05. 2018), nonché R M (quest'ultima escussa all'udienza del 23.10.2018, unitamente al maresciallo C R, della Stazione dei Carabinieri di e alla dottoressa V: F assistente S presso il predetto Comune, di cui sono state anche acquisite le relazioni in data 13.8.2016, riguardanti la querelante e i tre figli.
Sono poi stati sentiti : l'appuntato C F , in servizio presso la stazione Carabinieri di , E A ' V A un amico del fratello della persona offesa, e R conoscente della famiglia D E (ud. 27.11.2018).
All'udienza del 5.3 .2019, oltre all'escussione del teste M Si ai sensi dell'art. 507 cpp si è proceduto all'esame di H S prima persona intervenuta a raccogliere la testimonianza della po, ammessa anche ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 3, cpp ; l'imputato si è sottoposto all'esame. Con il consenso delle parti, è' stata acquisita l'annotazione di servizio redatta dai CC della Tenenza di in data 13.6.2016 (ud.6.2.2018) ; all'udienza del 31.05.2016 il PM ha prodotto

documentazione medica riguardante le persone offese redatta in data 14.6.2016 e fascicolo fotografico predisposto dalle FF.00 di composto da tre immagini di A Gl E M ' A Y e una della querelante.
La difesa dell'imputato ha prodotto alcune foto che ritraggono l'imputato in vacanza, in compagnia delle persone offese, in data 29 e 30 .9.2016.
Risulta in atti il verbale della testimonianza della persona offesa, assunta con incidente probatorio il 21.7.2016.

All'udienza del 19.3.2019, le parti hanno concluso come da verbale e il Collegio ha deliberato dando lettura del separato dispositivo. **********

Y< A G E1 A è in questa sede chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia posto ui essere tra il febbraio e il giugno 2016, nei confronti sia dei tre figli minori, A G E M A Y " Y G' E M A
e A G E Y< A Y sia della moglie e madre dei bambini,
H ,M A (capo A), provocando lesioni personali a quest'ultima, alla piccola M e al gemellino M in esecuzione del suddetto delitto (capo B); all'uomo
viene inoltre contestato un singolo episodio di abuso sessuale posto in essere nei confronti della consorte nell'aprile 2016 (capo C) .

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, si ritiene di pervenire ad una pronunzia assolutoria in relazione a tutti i reati ascritti all’imputato, per le ragioni qui di seguito esposte.

Ai fini che qui rilevano è innanzitutto necessario analizzare specificamente, attraverso il materiale probatorio acquisito, l’assetto familiare in cui si innesta la storia personale delle persone offese e che fa da sfondo ai reati in contestazione.
Attraverso le prove dichiarative e documentali assunte in dibattimento, emerge che nell’agosto 2012, la persona offesa Y H M A nata e residente in , dopo un brevissimo fidanzamento, si univa in matrimonio con l’odierno imputato Y A Gli E A suo connazionale, presentatole da alcuni amici.
I due si erano conosciuti nel comune paese di origine, che l’uomo aveva lasciato oltre dieci anni prima, trasferendosi in Italia, per motivi di lavoro.
Dopo soli tre mesi dalle nozze, terminato anche il periodo di ferie per congedo matrimoniale,

- fece ritorno a^{r} ove risiedeva.

Nei sei anni che seguirono, l’imputato raggiungeva la consorte quando gli impegni lavorativi glielo consentivano; dall’unione nascevano tre figli, rispettivamente A G E Y A Y~ il 2012 e, in data *Z* 2015, i due gemelli A G E
ME ’A Y ;A' G E M; A Y
Nel febbraio 2016, ottenuto il nulla osta al loro ingresso in Italia per ricongiungimento familiare,

- porta la moglie e i tre figli a vivere in Italia, trasferendosi ad abitare insieme a loro in una casa più grande, sita al piano rialzato di una palazzina al n. ella via < [1] dello stesso

Comune Lombardo.
Nello stabile, proprio dirimpetto alla famiglia egiziana (che occupa un appartamento composto da una camera da letto, un salotto, cucina e bagno) abita R M; e al piano inferiore, i coniugi B M e D R
Y avvia subito la pratica per fare ottenere ad H ì e ai bambini il permesso di soggiorno. Il 13 giugno 2016, nelle more della procedura di rilascio dei documenti, il nucleo familiare è oggetto di interessamento da parte dei CC della tenenza di intervenuti nella loro abitazione a
seguito della richiesta effettuata da due cittadine italiane, generalizzate in C C P e C M:
In particolare, gli operati C ^{1} f La B R trovarono in casa, oltre alle richiedenti, l’odierna persona offesa Y H M *A '* cui le stesse avevano appena prestato soccorso, e una quarta persona, tale H S, di nazionalità tunisina, sopraggiunta dietro loro richiesta.
Nell’appartamento venne accertata anche la presenza di tre bambini, che risultavano essere figli della donna egiziana e del marito.
Emergeva che H era stata poco prima fermata per strada dalle due cittadine italiane, mentre stava correndo in direzione del con un bambino in braccio.

Le due signore pur non conoscendo la giovane, preoccupate dal suo *''evidente stato confusionale",* le chiesero se le occorreva aiuto, ma per riuscire a comunicare con lei, che parlava solo in arabo, dovettero chiamare la loro amica H la quale fece loro da interprete.
Dopo le rivelazioni della sconosciuta, da cui emergeva che questa era appena scappata di casa perché il marito maltrattava abitualmente lei e i tre figli, la C e la 0 si erano risolte a chiamare le FF.OO.[2]
H reiterò ai due operanti le accuse nei confronti del coniuge, precisando che questi *"tutti i giorni"* picchiava sia lei, sia i loro tre figli minori. A riprova di quanto affermato, la donna esibì alcune foto estrapolate dal cellulare, spiegando che si trattava delle immagini scattate ai figli *"con i lividi che avevano riportato "* a causa di tali percosse.[3]
A seguito delle dichiarazioni della donna, si ritenne necessario il suo immediato collocamento in un luogo protetto, insieme ai tre figli.
I. Carabinieri della Caserma di[r]. interessarono dunque il Centro Antiviolenza e i Servizi Sociali di zona; non essendo stato possibile reperire nell'immediatezza una comunità disponibile, il maresciallo C R accompagnò personalmente madre e figli in un albergo; nell'occasione, H manifestava all'operante, la propria volontà di fare subito ritorno in '
II. 14 giugno 2016, Y H M A al cospetto dello stesso Ci presentava nei confronti del marito Y "A G E A [a denuncia querela da cui trae origine il presente procedimento.
Nello stesso giorno, le quattro persone offese vennero visitate da un medico specialista in Pediatria, 1 , il quale dava atto degli esiti nella certificazione redatta in pari data, agli atti.
Tale documentazione medica si è rivelata di particolare importanza, rappresentando un riscontro oggettivo circa le condizioni delle persone offese, a meno di ventiquattro ore di distanza dall'intervento della PG , attesa la contradditorietà delle altre prove assunte in dibattimento sul punto.
In particolare, H ' risultava indenne da lesioni cutanee, rilevando invece il sanitario la rottura del suo incisivo mediale superiore sinistro; si sottolineava lo stato ansioso della paziente.
Sulla guancia sinistra della piccola M d rilevava un evidente arrossamento, presumibilmente causato dalle dita di una mano [4].
Quanto a Me' il dottor M riscontrò alcuni ematomi nella parte sinistra del volto, che interessavano la parte sinistra della fronte in prossimità dell'occhio, e la mascella sinistra [5].
Il primogenito Y non presentava invece alcuna lesione, pur specificando il pediatra che il bambino per tutto il tempo degli accertamenti appariva impaurito e non smise mai di piangere.[6] Venne predisposto un fascicolo fotografico composto da un primo piano della lesione all'incisivo superiore sinistro di II e tre della guancia sinistra della gemellina M , in atti . (per migliori precisazioni vedi pag. 7 testimonianza C ' R I.

Il 16 giugno il nucleo familiare venne collocato in una comunità *"protetta e secretata".* [7] [8] Tramite la mediatrice culturale A A I] e un connazionale della donna, E Ai MA [1] H manifestò anche agli assistenti sociali la propria volontà di raggiungere i parenti in patria.
Il successivo 23 giugno, la donna veniva assunta a sommarie informazioni testimoniali dal maresciallo C , *"senza far sapere nulla al marito* [9]
La richiesta di immediato rimpatrio fu nuovamente formulata dalla persona offesa in data 21 luglio 2016, al Tribunale, allorquando si procedette all'assunzione della sua testimonianza con la modalità dell'incidente probatorio.
Emerge che H rimase delusa nell'apprendere come l'imminente partenza sarebbe stata ostativa all'ottenimento del permesso di soggiorno, perché la sua intenzione era quella di *"andare e ritornare ".*[10] [11]
Il 2 agosto 2016, *"tenuto conto della oggettiva difficoltà ad occuparsi da sola dei suoi tre figli e della disponibilità da parte della famiglia di origine"* di farsi carico di H. e i bambini, gli stessi vennero accompagnati in aeroporto da personale dei Servizi Sociali, facendo ritorno in Egitto, *"a spese del Comune "* [11]
Il mese seguente, non appena potè assentarsi dal lavoro, Y raggiunse moglie e figli in patria, trascorrendo le vacanze ad H in loro compagnia; nell'ottobre 2016, H accompagnò il marito in Italia, lasciando i bambini in Egitto, presso la suocera.
in data 3 agosto 2016 e pag. 12
testimonianza V F
Il 12 novembre 2016, la persona offesa si presentò nuovamente al maresciallo C , raccontandogli che *" il marito si stava comportando bene "* [12] ; nell'occasione E dichiarò che non voleva più procedere contro l'imputato, avendo definito tutte le controversie con lui.[13] A distanza di due giorni anche Y< senza che nessuno lo avesse convocato, si recava nella Caserma di per rendere dichiarazioni. [14]

Attualmente H vive ancora in , presso la famiglia di origine e si è riconciliata con il marito[15]; quando questi ritorna in Patria, la moglie e i figli lo raggiungono a casa dei suoi genitori, ove si trattengono fino a che l'imputato non riparte per l'Italia.
Il primogenito Y frequenta una scuola privata in cui, oltre alla lingua araba insegnano quella inglese; non è da escludere che in futuro H e i bambini si trasferiscano stabilmente in Italia, per ricongiungersi con l'imputato.[16]

Preziose informazioni sul contesto familiare in cui si sono svolti i fatti del processo, ci vengono fomite poi dai vicini di casa della coppia, R M D< R< ' e, in particolare, da B< M he più degli altri condomini si prodigò per i nuovi arrivati.[17]

Venendo a delineare il comportamento di II che incontrava abitualmente *"quasi tutti i giorni",* la teste **B di** ha dichiarato che questa rimaneva sempre chiusa in casa, *"non parlava mai "* e aveva *" un "aria un po' triste, come se soffrisse di depressione* [18] spesso i bambini, quando il tempo lo permetteva, giocavano sul terrazzo.
Emerge come la B non resistendo alla curiosità, chiese a Y per quale motivo H non usciva di casa e se per caso fosse stato lui a proibirglielo; questi rispose alla vicina che si trattava di una decisione presa del tutto autonomamente dalla moglie, la quale si sentiva a disagio in quanto non conosceva la lingua italiana. [19]
L'imputato si sfogò con la signora E che la moglie *« si rifiutava di fare tutto, anche la spesa »,* e che insisteva per ritornare in [20]
La E ricorda che quasi tutti i giorni lei andava a prendere il piccolo Y per condurlo a passeggio, oppure al parco a giocare; ciò perchè si preoccupava che il primogenito, più dei fratellini ancora infanti, mal sopportasse gli spazi troppo angusti della casa e/o del balcone.
Sebbene M: insistesse sempre con E perché anche lei e i due gemellini uscissero con
loro, solo di rado la donna aveva acconsentito.[21]
Emerge inoltre che la teste in un'occasione, poco dopo il suo arrivo a accompagnò
E dal proprio medico di base, perché la donna lamentava forti dolori ai reni.
All'esito della visita, cui assistettero anche la stessa B ; l'imputato, il dottore diagnosticò alla
paziente una colica renale; inoltre per il tramite del marito, che fungeva da interprete, il medico prescrisse ad H di bere molto, di sottoporsi a una ecografia e di assumere dei farmaci, farmaci che lei rifiutò, sostenendo che *" stava allattando ",*
Y nell'occasione informò il sanitario che la moglie era da tempo affetta da problemi ai reni, tanto che in era stata sottoposta alla rimozione chirurgica dei calcoli, sfogandosi per la testardaggine della donna, perché questa, poco dopo l'arrivo in Italia, aveva drasticamente ridotto l'assunzione di liquidi e di cibo.
L'uomo confidò anche come H alle sue insistenze perché bevesse e mangiasse regolarmente, continuava a replicare di "*voler fare il Ramadam",* in anticipo, sottolineando la portata provocatoria di tale affermazione.[22]
Prima di lasciare l'ambulatorio, Ò? si disse preoccupato che il regime alimentare troppo ristretto adottato da H potesse comprometterne lo stato di salute, con effetti negativi anche per i gemelli, che ancora si nutrivano del latte materno.
Alla teste risultò dunque del tutto pretestuosa la giustificazione addotta da costei al medico pur di non seguire la terapia. [23]
L'impressione avuta da M: fu che la vicina non si preoccupasse né per sé stessa né peri figli, e ne ebbe conferma quando la donna rifiutò di andare insieme a lei al PS per gli approfondimenti ecografici.

D R rammenta di avere incontrato H *pochissime volte* » ed era venuto a sapere dalla moglie che questa *"non usciva mai di casa",* ma in qualche occasione si era fatta accompagnare da lei per portare i figli dal dottore[24].
1 due coniugi escludono di avere visto segni di percosse sulla persona offesa e/ o sui figli.
Né D R - cui è invece rimasto impresso il baccano provocato dai tre fratellini mentre giocavano [25] - né sua moglie M ricordano di avere sentito H urlare o i coniugi litigare, fatta eccezione per una sera, dopo circa un mese dal loro arrivo, in cui tutti e due sentirono un forte rumore provenire dall'appartamento della famiglia (M lo ha paragonato a *"un tonfo* " e R > a *" un botto").*
Entrambi attribuirono il suono alla caduta di uno dei bambini sul pavimento ed effettivamente l'indomani riscontrarono dei segni sul volto di uno di loro.
M' precisa che, nello stesso giorno, la moglie dell'imputato era salita a casa sua e, ripetendo *« brother brother»,* le passò al telefono una persona che parlava in inglese ; lei non conosceva quella lingua, e riuscì a capire soltanto che H voleva metterla in comunicazione con suo fratello.
M sottolinea come la giovane, al suo cospetto, con una mano si era dapprima toccata una guancia, e poi le aveva fatto segno di rimanere in silenzio; da parte sua aveva interpretato il gesto di E come un tentativo di farle sapere che il marito le aveva dato uno schiaffo, raccomandandosi anche di non dirgli niente.
La circostanza risulta confermata dal marito della B che lo venne a sapere da lei. [26]
La B , invero, non vide alcun segno di percosse sul volto della vicina,[27] ma decise di approfondire la questione, coinvolgendo la famiglia di egiziani che abitavano nella via > perché uno di loro le facesse da interprete.
Al connazionale[28] la persona offesa riferì che il marito "*la maltrattava"* e di essere determinata a rientrare in perché il nostro paese *"non le piaceva" [29]* (la circostanza risulta confermata dal conoscente egiziano dei coniugi D< - B R Al vedi infra).
M: B non credette ad IL ' , escludendo che " *una persona così tranquilla... "* e affettuosa con i figli quale appariva Y fosse capace di simili azioni, avendo invece l'impressione che la giovane stesse ingigantendo qualche comportamento del coniuge.[30]
Anche il marito della B descrive l'imputato come un *"uomo educato, gentile, rispettoso e paziente". [31]*
I testi B e D ricordano che Y si occupava personalmente di attendere alla pulizia delle scale della palazzina, spettante ai condomini a rotazione, e si recava da solo a fare la spesa per la famiglia, spiegando loro che la moglie preferiva rimanere a casa insieme ai bambini.

Rimarca la ritrosia di H ad allontanarsi dalle mura domestiche la teste **R M;** la quale sottolinea come la donna facesse fatica persino ad accompagnare i bambini nel giardino condominiale, nonostante i suoi inviti.[32]
Come già osservato dalla B ʃ anche secondo la R H era depressa, perchè parlando solo l'arabo non riusciva a comunicare e non aveva amici. [32]

Anche alla vicina romena, l'imputato confidò che la moglie si lamentava con lui della difficoltà ad ambientarsi, continuando a ripetergli che voleva ritornare in
R sdì rammenta che Y ' si mostrava sempre cordiale con lei e gli altri vicini di casa;
quanto al comportamento tenuto dall'imputato nei confronti dei figli, la teste ebbe modo di osservare che questi erano molto legati al padre, che vedeva spesso giocare con loro nello spazio verde comune, mantenendo nei loro confronti un atteggiamento affettuoso .[34]
La M , il cui appartamento è contiguo a quello della famiglia [35], a seguito di precisa domanda della difesa sul punto, ha escluso di avere sentito *" urla tra i coniugi, rumori o litigi"* [36], precisando che solo *"ogni tanto come tutti i bambini "* udì piangere anche i tre fratellini.
Neppure la R /ide mai *"segni di percosse, di lesioni, di lividi di botte sul corpo o sul viso della persona offesa o dei bambini"*[22].

Il fratello dell'imputato, S M , durante l'esame dibattimentale, conferma la difficoltà della cognata ad ambientarsi in Italia, e il suo desiderio di lasciare subito il paese insieme ai figli.

Così poi io gli ho... non ci capivamo perché lei non parlava italiano e mi aveva detto dì non.., ma mi ha fatto capire di non dire niente ",

[28] Si tratta del testimone R A

29. vedi pag. 11
testimonianza Bi M

30. Vedi pag. 12 M.. • *"Perché non sono... non ci credevo tanto perché io... per*
testimonianza E *me Y era una persona*
tranquilla da come lo conosco io, per cui non sapevo se lei ingrandiva un po' le cose che magari.., le discussioni familiari, visto che loro, secondo me, non hanno mai convissuto insieme, perché lui era qua a lavorare e lei andava là ogni tanto, per cui magari le dinamiche un po' familiari... 3 figli, lui lavorava di notte, di giorno voleva dormire, magari le discussioni erano un po'.,, e lei magari le ingrandiva un po '. Io, bob, ho sempre creduto che Yc fper me era una brava persona... Ma anche F *fio vedevo in cortile con il bambino che lo faceva imparare ad andare in bici, cioè per me... e poi io con loro non vivevo per cui non posso sapere cosa succedeva, però quello che vedevo io era una cosa tranquilla".*

31. vedi pag. 17 [1] R< *
testimonianza D< M ' *" abbiamo provato ad aiutarla a portare i bambini fuori,*
32. vedi pag. 16 *che erano in tre, am lei non*
testimonianza R *voleva"*
33. vedi pag. 16 M
testimonianza R M ' *' abitiamo sullo stesso pianerottolo ... ci separa solo un*
34. vedi pag. 13 *muro"*
testimonianza R M
35. vedi pag. 17
testimonianza Re

36. vedi pag. 17
testimonianza cil.
37. vedi pag. 17
testimonianza R
Il teste - che conobbe H nella casa di Y a. e la rivide solo un'altra volta nella propria abitazione - non approfondì il proprio rapporto con lei [28] ; al contrario sua moglie, anch'essa di nazionalità egiziana, pur non frequentando la cognata [29], la sentiva al telefono *" due o tre volte la settimana ".*
S venne informato dalla consorte, cui lo aveva confidato la stessa H che questa si lamentava con Y perché in Italia non si trovava bene e lei voleva ritornare subito in patria insieme ai figli.
La persona offesa aveva anche rivelato alla cognata come il marito non fosse contrario al suo rientro in Patria, ma lo avesse condizionato all'ottenimento del permesso di soggiorno per lei e i bambini.

Circa le condizioni di H la e dei tre figli - dal momento dell'intervento a opera della C e della O , fino alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei CC di
- si richiamano innanzitutto le testimonianze delle due donne che soccorsero la giovane, nonché quelle di H , che invero per il lungo tempo trascorso non è stata in grado di riferire nei dettagli le prime confidenze ricevute dalla persona offesa.

Stando a quanto riferito da C C P i dibattimento, allorquando entrò in casa insieme a lei, la persona offesa appariva " *un po' esaurita e confusa ".[30]*
Emerge che la donna, non appena oltrepassata la soglia, *"si era un po' lasciata andare "* ed ebbe un mancamento; al risveglio iniziò a fare dei gesti, come se fosse stata picchiata al viso e al collo, per poi perdere nuovamente conoscenza.
In particolare, la teste rammenta che H i svenne ben tre volte nel giro di poco tempo.
Ricorda la C che la giovane, mostrandole un biglietto con scritto sopra il suo indirizzo, continuava a ripetere « *Speak english Speak english? ».*
La testimone, pur conoscendo solo il francese, riuscì a comprendere dai gesti della sconosciuta che questa voleva connettersi via internet con il fratello, per fargli sapere *«dove abitava».*
Sottolineando l'estrema concitazione in cui si svolsero i fatti, dall'incontro con la sconosciuta all'arrivo dei CC, C C P rammenta che la piccola *"era rossa in viso."*

Oi M ricorda che " *la persona offesa piangeva ed era molto agitata e c 'era un bambino*
quello piccolino che piangeva all'impazzata, perché giustamente vedeva tanta gente , quello più grandino un amore perché stava giocando ". [31]
Emerge che, anche alla presenza della testimone, H*"faceva segno di botte ...bolle'"* mimando con la mano ripetuti schiaffi sul volto.

La querelante, attraverso la H rivelò che la figlioletta era stata picchiata dal padre , il quale subito dopo era uscito, andando al lavoro.
Dopo avere osservato che la bambina presentava dei segni sul volto, (la 0 li definisce " *segni delle cinque dita ...* come *una manata in faccia"* [32]) le due cittadine italiane chiesero l'intervento delle FF.OO.
Né la C né la O (servarono lividi o segni di percossse sugli altri due bambini o sulla ragazza araba.

H S ricorda che durante il loro primo colloquio, la sera del 13 giugno 2016, la persona offesa sostenne *" di non avere le chiavi di casa ... che era maltrattata dal marito ...veniva picchiata... non li faceva uscire ... non aveva amici non aveva nessuno e venivano maltrattati anche i bambini ..." [33]*
Anche la teste tunisina ha sotto lineato che H *" era disperata e piangeva" ;* stando sempre al racconto della l i uno dei bambini piangeva e comunque *" il gemellino maschio"* aveva
"dei segni, dei graffi" sul collo [34] [35]

Meritano, poi, un cenno le testimonianze dibattimentali dei due agenti di PG che si occuparono delle persone offese, tra il 13 e il 14 giugno 2016.

C F rammenta che nel corso del suo intervento nella casa della famiglia
H era agitata e impaurita; il testimone esclude di avere osservato sulla guancia della piccola M il forte arrossamento che invece risaltava nelle foto esibite da H sottolineando che neppure quest'ultima e gli altri due bambini mostravano segni di violenza . .

Il maresciallo C R sottolineando l'estrema concitazione in cui raccolse la denuncia della persona offesa, ricorda che questa indicava la guancia di uno dei tre bambini; il maresciallo non è stato in grado di riferire con certezza se le fotografie vennero scattate dai colleghi il giorno stesso della denuncia o successivamente, non escludendo che si tratti delle immagini estrapolate dal cellulare della donna, la cui data non è stata accertata [36]
Racconta il teste C che H in Caserma, era *"emotivamente provata";* i bambini , inizialmente " *un po' agitati "* si calmarono quasi subito. Tutti e quattro apparivano spaesati.

Con riferimento al contenuto delle altre rivelazioni di H a, si riportano le testimonianze indirette di R A ed E AMA , anche ai fini di valutarne l'attendibilità.

R A di origine egiziana, e residente a ' , nella via ; insieme ai

familiari, rammenta che nel giugno 2016 la B gli chiese di fare da *«traduttore»* tra lei e una ragazza mai vista prima, e che non parlava l'italiano.

anche alla signora ha confermato che Mi i quella sera appariva come
nella foto
" i bambini erano tre, segni di violenza, ci mostrava soltanto le
foto con le
Costei teneva in braccio un bambino e piangendo rivelò che il marito la picchiava e che lei avrebbe voluto tornare ir , ma l'uomo glielo aveva impedito privandola dei documenti. [37]

Emerge che il testimone non notò sulla donna alcun segno di percosse, ma si offrì di andare a parlare con suo marito per *« mettere una buona parola » [38]*.
La donna però, pur non respingendo formalmente l'offerta, rispose al connazionale che ciò non sarebbe stato possibile in quanto « *c 'era un problema di orari, perchè lui andava a lavorare presto e usciva quando loro dormivano e viceversa... » [39]*

Dalla testimonianza di **E A M A!** emerge come questi il 13 giugno 2016 venne contattato da un vecchio compagno di università, amico del fratello della querelante, il quale
10. pregò di mettersi subito in comunicazione con 1
La donna *« aveva bisogno di aiuto perchè non parlava italiano »*[40] ed E che in quel periodo abitava in la chiamò quella notte stessa, offrendosi di fare da interprete tra lei e il personale dei Servizi Sociali.
H raccontò che poche ore prima era entrata nella stanza dove si trovava la bambina, di circa un anno, sorprendendo il marito mentre la picchiava [41] , spiegando che questi, da sempre, aggrediva fisicamente sia lei sia i figli, e in un'occasione, le aveva spaccato i denti. [42] E apprese dalla querelante che questa aveva deciso di lasciare la casa coniugale e di denunciare il marito perché non riusciva più a tollerarne le condotte violente.

****

Ripercorse nei loro termini essenziali le testimonianze delle persone che hanno partecipato ai fatti del processo, è ora il momento di soffermarsi sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio del 21 luglio 2016, delle quali si riportano i passaggi maggiormente significativi.
Si deve rilevare sin d'ora che l'esame delle risultanze dibattimentali ha condotto il Collegio a non ritenere credibile quanto riferito dalla persona offesa Y H M A lei corso dell'incidente probatorio, con dichiarazioni confuse, imprecise e non contestualizzate, modalità che inducono a dubitare della sua genuinità.
Nel corso della sua testimonianza, la donna ha fornito differenti versioni dei fatti, come risulta anche dalle contestazioni a opera delle parti, senza offrire giustificazioni o

spiegazioni convincenti sulle discrasie evidenziate, anche concernenti particolari fondamentali, che non consentono di superare
11. ragionevole dubbio in ordine agli accadimenti da lei narrati.

Orbene, Y LI MA racconta di avere contratto con l'imputato *"un matrimonio combinato"* dalle rispettive famiglie, senza neppure avere avuto il tempo di frequentarlo e approfondirne la conoscenza.
Secondo il racconto della querelante, l'uomo manifestò fin da subito un'indole aggressiva e già in Egitto, le *"aveva messo le mani addosso"*, reiterando le aggressioni fisiche ogniqualvolta la raggiungeva, in coincidenza delle ferie lavorative.
Stando alle dichiarazioni della testimone, pure il loro figlio primogenito, ad appena un anno di vita, divenne bersaglio delle immotivate aggressioni paterne: l'imputato difatti non si faceva alcuno scrupolo a picchiarlo, seppure in tenerissima età.
Il poverino, a causa delle violenze subite, soffriva di attacchi di incontinenza e se solo H si azzardava a prenderne le difese, Y ' si accaniva anche su di lei. [43]
Richiesta dalla Pubblica Accusa di indicare nello specifico le condotte vessatorie poste in essere dall'imputato nei suoi confronti, durante i periodi di convivenza in Egitto, la persona offesa riferisce confusamente di essere stata *"picchiata e insultata "*abitualmente dal coniuge, il quale era solito tirarle i capelli, anche per strada.
La donna richiama però un unico episodio, che sarebbe accaduto in una via particolarmente affollata della capitale, mentre entrambi stavano passeggiando; stando alle dichiarazioni della donna, Y indispettito perché era stato distanziato di qualche passo, 1' aveva afferrata *" per il foulard",* riportandola bruscamente al suo fianco, e le disse di rimanergli sempre vicino.
Si tratta, all'evidenza, di un gesto poco significativo, sebbene la querelante lo abbia attribuito alla precisa volontà del marito di prevaricarla, gestendola come una cosa di sua proprietà.[44]
Desta subito perplessità la circostanza che H abbia seguito l'imputato in Italia, per sua libera scelta portando con sè tre bambini piccoli, mettendo a rischio anche la loro incolumità, (la persona offesa non accenna a costrizioni e neppure pressioni al riguardo, nè da parte dell'imputato nè da parte dei parenti).
Oltretutto la donna, sensibilizzata dal Tribunale sull'incongruenza di tale comportamento, sostiene di avere sperato che la situazione sarebbe migliorata, facendo affidamento sul fatto che l'uomo *« lavorava di notte e di giorno dormiva »,* e dunque il tempo da trascorere insieme a lui sarebbe stato limitato.
E'infatti appena il caso di osservare come l'imputato, in Italia, avrebbe comunque avuto maggiori opportunità di accanirsi nei confronti dei familiari rispetto a quante ne avesse in ove li frequentava solo per brevi periodi e sotto gli occhi dei parenti.

Sollecitata a concentrare l'attenzione ai fatti del processo, accaduti in Italia tra il febbraio e il giugno 2016, H ripercorre faticosamente un'aggressione fisica che viene contestata all'imputato come commessa nel marzo 2016.

Emerge che *"una sera"* la querelante era uscita dalla camera per andare a lavarsi, in preparazione alla preghiera, lamentandosi tra le lacrime, per *« la vita che continuava a subire »* ; proprio sulla soglia del bagno, venne raggiunta dall'imputato, che le diede un ceffone.
Non soddisfatto, l'uomo seguì la moglie nella stanza, continuando a colpirla con schiaffi al volto e sulla testa, mentre i figli assistevano alla scena.
Infine, la persona offesa rientrava con i bambini in camera da Iettò, « *perchè era verso sera e doveva pregare ».*
A seguito di intervento della Pubblica Accusa, H precisa che prima di assalirla, Y< l'aveva accusata di *« tenergli il muso» ;* al riguardo la donna rimarca che si trattava di un'affermazione non vera, perchè le lamentele e il pianto di quel giorno erano dovuti alla grande stanchezza accusata dopo una recente operazione ai reni.[45]
Dopo contestazione del PM sul punto, conferma quanto riferito in sede di indagini, vale a dire che nell'occasione Y oltre che prenderla a schiaffi, la colpì *« con calci e pugni alla schiena, al capo, ovunque ...facendole molto male »* e nel mentre ripeteva che la stava picchiando perchè aveva problemi lavorativi.
Nel tentativo di giustificare quest'ultima discrasia nel suo narrato, E sostiene di non avere fatto in tempo ad aggiungere il pretesto addotto dal marito, a causa dell'intempestiva intromissione del PM ,[46]
E' appena il caso di osservare che H< nei quattro mesi trascorsi in Italia, non subì alcuna operazione ai reni, rifiutandosi persino - per sua stessa ammissione[47] [48] [49] - di sottoporsi all'ecografia che le venne consigliata dal medico di base della B ad aprile, quando ebbe una colica renale. Senza contare che la stessa persona offesa, appena prima, si era detta afflitta e piangente per le proprie penose condizioni di vita e non perchè le faceva male la schiena!
Oltretutto, il racconto di H stride con le dichiarazioni rilasciate alle FF.OO, soprattutto in merito alla dinamica della presunta aggressione.
Desta poi ulteriore perplessità la circostanza che la donna non abbia cercato subito di scappare con i figli in camera, risolvendosi ad andarci solo perchè era giunta l'ora della preghiera ; inoltre, mettendo a rischio anche 1 incolumità dei bambini, che l'uomo teneva a portata di mano.
Ciò tanto più ove si consideri quanto affermato subito dopo da H al Tribunale, interessato ad approfondire la sua reazione agli attacchi dell'imputato, attesa l'evidente superiorità fisica di costui [59] ; difatti la donna, evidentemente in difficoltà, sostiene che quando il marito iniziava a picchiarla, *« prendeva i figli e si chiudeva in camera ».*[6(k]
E ancora indice di scarsa attendibilità che la teste, dopo avere inizialmente omesso ogni riferimento spazio temporale dell'episodio che sarebbe avvenuto nel bagno lo collochi *« il giorno 3 (giugno) la stessa sera in cui* K *si era accanito sul primogenito, e poi su dì lei* » , dunque, come vedremo, in coincidenza con le tre aggressioni che avrebbero rappresentato il fattore scatenante della sua fuga da casa, determinandola a denunciare l'imputato. [50](vedi infra)

Con l'incedere delle domande della Pubblica Accusa, interessata a chiarire se H *« avesse mai »* riportato delle lesioni personali a seguito delle continue percosse ricevute dal marito, questa riferisce che i postumi sarebbero consistiti in vistosi segni nella zona della fronte e del collo, nonché sulle braccia, con conseguenti dolori articolari. [51]
Ad altra domanda del PM , la querelante nega di avere riportato *" ulteriori problemi fisici"-* *[52]* e solo a seguito di nuova sollecitazione, riferisce che il marito le ruppe anche un dente, senz'altro aggiungere.
Tale episodio viene invero ricostruito interamente dal Pubblico Ministero, dando integrale lettura in udienza delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 23 giugno 2016 dalla persona offesa , cui la stessa si è limitata a dare conferma.
Risulta dunque che, una domenica del mese di aprile 2016, verso le ore 23.00, Y venne sorpreso dal primogenito, nell'atto di percuotere M perchè il suo pianto lo disturbava; il bambino subito avvertì la madre, e l'imputato, in preda all'ira, si accanì anche contro di lui, iniziando a picchiarlo.
H era intervenuta, cercando di allontanare il figlio dal marito, ma questi la prese per il mento e le sferrò un violento pugno alla mandibola, causandole la rottura del dente incisivo anteriore sinistro. A
Sollecitata a riferire quantomeno i postumi del brutale colpo che avrebbe ricevuto dal marito, la donna non fa alcun cenno a ferite o tumefazioni, nè a dolori al mento o comunque nella zona mandibolare ; si sofferma, invece, sulla circostanza che dopo una ventina di giorni, il dente le dondolava *«come se cadesse »*.
Racconta ancora la persona offesa di avere telefonato al marito per informarlo del problema all'incisivo, dandogliene la colpa, e che l'uomo negò ogni responsabilità, ipotizzando che potesse essere stato il figlio maggiore a danneggiarle il dente, con un colpo involontario.
Emerge che nell'occasione H era stata consigliata dal marito di recarsi da un dentista, ma preferì non andarci e tenersi *« il dente così com'era »* .
Si osserva come H abbia evidenti difficoltà a dare una precisa collocazione spazio temporale alle denunciate aggressioni fisiche e a descriverne le modalità, rendendo necessari continui interventi del Pubblico Ministero per riuscire a ottenere qualche informazione più precisa .
E' ancore indice di scarsa genuinità che la donna abbia omesso di riportare spontaneamente un fatto così traumatico, quale la compromissione di un incisivo anteriore, oltretutto senza essere in grado di fornire in modo autonomo alcun elemento del contesto in cui lo stesso si sarebbe verificato, dando invece risalto alla telefonata al marito.
Come noto, invero solitamente sono i fatti più gravi e maggiormente traumatici a rimanere più impressi nella memoria.
Oltretutto la donna lascia ad intendere di avere riportato un'importante lussazione del dente, che è cosa ben diversa dalla rottura/ scheggiatura accertata dal dottor M il quale non avrebbe potuto non accorgersene, quantunque non sia uno specialista in odontoiatria.
La donna, inoltre, non spiega come mai più in generale evitò di andare da un medico per fare refertare i postumi delle aggressioni a lei e ai figli, nè si decise a mostrare almeno i

suoi al medico di base della B cui costei l'accompagnò in aprile.
Non solo, ma per giustificarsi, afferma di essere stata preoccupata perchè anche il marito era presente alla visita ; aggiunge poi - invero a seguito di intervento del patrono dell'imputato - che il sanitario

---

[1] vedi pag. 13 testimonianza i e pag. 19 esame imputato

[2] vedi pag. 4 testimonianza C Fj e pag. 4 testimonianza F S

[3] Vedi annotazione di Servizio in data 13.6.2016 redatta dall'Appuntato Scelto CI A(della Stazione CC di pag. 4 testimonianza (Fi

[4] « lesione eritematosa nella regione mascellare sinistra da contusione (dita della mano?) "

[5] "ematomi in regione sovra orbitaria sinistra e mascellare sinistra"

[6] " bambino poco collaborante per paura pianto costante durante la visita non lesioni evidenti"

[7] vedi pag. 10 testimonianza V F

[8] pag. 10 testimonianza V" F

[9] vedi pag. 8 testimonianza C R

[10] vedi pag. 39 incidente probatorio

[11] vedi Relazioni dei Servizi Sociali di '

[12] vedi pag. 9 testimonianza C R

[13] Vedi pag. 6 testimonianza H S

[14] vedi pag. 9 testrimonianza C R

[15] Vedi pag. 26 testimonianza S . M

[16] vedi pag. 23 esame imputato

[17] vedi pag. 5 testimonianza I vii ie raramente di avere *"spiegato ai vicini un po ' dove era il Comune, l'Asl la pediatria per i bambini".*

[18] vedi pag. 8 testimonianza B

[19] vedi pag. 8 testimonianza B M

[20] vedi pag. 9-10 testimonianza Bt

[21] vedi pag. g. 8 testimonianza B *"No, perché quando gli dicevo: Vieni anche tu a fare il giro con il bambino, lei mi diceva sempre no, no.*

[22] Infatti nel 2016 1' astensione da cibi e bevande imposta ai fedeli di religione musulmana, cade notoriamente nel periodo estivo, e quell'anno, in particolare, tra il 5 giugno e il 7 luglio; oltretutto secondo quanto previsto dal Corano, la pratica non coinvolge i fedeli per la cui salute sia controindicata, e risulta facoltativa anche per le donne che allattano.

[23] vedi pag. 11 testimonianza B N

[24] vedi pag. 14 testimonianza DL__1 R

[25] vedi pag. 15 testimonanza D R/_.... *'facevano un belpo' di casino, anche alla sera tardi, però d'altronde erano in tre »*

[26] vedi pag. 16 testimonianza D Rt *« mia moglie mi ha detto che lei gli aveva detto che lui gli aveva dato una sberla ».*

[27] vedi pag. 5 testimonianza B M *-Mi dice sì che... così mi faceva, però io di segni in faccia non gliene (ho visti, mi facevo segno che.., si toccava solo la guancia. ...e ho capito che voleva dire che forse l'aveva picchiata, però io ripeto che di segni non ne ho visti. ..io l'ho interpretato così perché la signora mi faceva capire così, cosa poteva dirmi se non... secondo me, l'ho interpretata*

[28] vedi pag. 24 testimonianza S: VI

[29] L'abitazione di di S; è sita a Milano in via 1 dunque distante da quella del fratello e della cognata

[30] vedi pag. 20 testimonianza C P M *" lei oltretutto ogni ...la signora io ritengo che era molto esaurita, nel senso che l'ho vista molto ...e quella sera che l 'ho incontrata era confusa proprio ».*

[32] vedi pag. 24 testimonianza 0 M ricompresa nel fascicolo predisposto dai CC

[33] vedi pag. 4 testimonianza HS

[34] Vedi pag. 8 testimonianza HS

[35] vedi pag. 5 testimonianza CF *guance arrossate ".*

[36] vedi pag. 6 testimonianza C R.

[37] vedi pag. 12 testimonianza R A

[38] vedi pag. 9 testimonianza R< : riesco a venire con i mediatori per mettersi d'accordo con lei e suo marito, per vedere dov'è il problema, però non è mai stato fatto, mai fatto conoscere !

[39] vedi pag. 50 testimonianza R A'

[40] vedi pag. 6 testimonianza EL M Al

[41] vedi pag. 7 testimonianza EA M r A

[42] vedi pagg.6- 7 testimonianza E A M A _ *"quella notte mi riferì che oche ore prima era accaduto che sentendo piangere il figlio di un anno raggiungeva la stanza dove si trovava e vedeva il marito che prendeva a schiaffi la bambina....a Sì mi ha detto che l'ha picchiata suo marito, varie volte continua a picchiare i bambini e per querl motivo ha deciso di lasciare la casa per denunciarlo, perché non riesce più a vivere con lui ...mi diceva picchia i bambini in maniera esagerata una volta ha spaccato i denti anche da lei"*

[43] vedi pagg, 5-6 incidente probatorio *"Noi quando siamo sposati è rimasto mio marito tre mesi poi è venuto in Italia... ogni volta che va in. cioè viene a trovarci, lui mi picchia sempre, Lui viene dopo nove mesi va alcune volte un mese o due mesi... tutte quelle volte mi ha messo le mani addosso... picchia* F *da quando aveva un anno...quando urla o quando picchia il figlio se io intervengo di lasciarlo stare lì inizia a picchiare anche me ".*

[44] vedi pag. 6 incidente probatorio

[45] vedi pag. 14 incidente probatorio - - *"Quando stavo entrando e poi mi ha picchiato in bagno lui mi ha chiesto prima di picchiarmi che mi picchiava perché io avevo il muso e invece io ero*

appena operata perché ho dei calcoli ai reni, ero appena operata, ero molto stanca e quindi non avevo nulla, non avevo il muso, il motivo è questo".

[46] vedi pag. 14 incidente probatorio : *« Sì confermo ...anche questo perché io ho aspettalo che la signora traduce e quindi: "Lui mi ha visto così e in più perché lui ha detto che ha dei problemi al lavoro e dopo lui ha parlato con... mio marito ha parlato con mio fratello e lui gli ha spiegato che nel su lavoro io non c 'entravo nulla, se lui anche è giù per motivi del lavoro*

[47] vedi pag. 29 incidente probatorio *« Mi ha chiesto anche di fare delle analisi, accertamenti, ma non li ho fatti"*

[48] .non può essere infatti tralasciato il particolare che l'imputato, alto di statura e di stazza robusta, *« che avrebbe potuto farle anche molto male »,* come osservato dallo stesso GIP - vedi pag. 37 incidente probatorio

vedi pag. 37 incidente probatorio « *Lui mi picchiava con queste modalità che avevo già detto e io come mi difendevo mettevo le mani e lui continuava a pichiarmi poi iopèrendevo i miei figli ed entravo subito in camera e mi chiudevo dentro ».*

[49] vedi pag 17 incidente probatorio

[50] vedi pag. 15 incidente probatorio - "7o *questo episodio è sempre riferito come vi ho detto al giorno 3 e quindi era quel giorno anche quando ha anche picchiato* 1 *f, quando lo ha sollevato così da terra e anche lo ha picchiato tanto... E ' successo anche quel giorno lì".*

[51] vedi pag. 16 incidente probatorio « *c 'era tipo l'ematoma dopo però avevo sempre dolore alle braccia dove mi ha picchiato proprio, anche al collo ma di più proprio il danno qua al capo, qua di fronte»*

[52] vedi pag. 16 incidente probatorio - "*soltanto quello che vi ho appena detto"*

non avrebbe comunque potuto accorgersi di nulla, perchè *« l'aveva visitata soltanto per i problemi ai reni ».*
L'affermazione, di per sé poco credibile viene smentita dalla stessa B la quale racconta di essere stata presente quando il dottore, per poter visitare la paziente, le sollevò anche le vesti, avendo lei stessa modo di appurare che neppure il corpo della donna - solitamente coperta dalla testa ai piedi secondo la tradizione islamica - presentava tracce di violenza fisica .
Dimodoché, risulta più verosimile che la donna abbia fornito una versione dei fatti differente dalla realtà, cosicché il suo narrato presenta caratteristiche di scarsa attendibilità.

Altrettanto confusa e contradditoria la ricostruzione che la querelante offre della presunta aggressione subita a opera dell'imputato il **1 maggio 2016 .**
Emerge dal racconto di H che quella mattina, intorno alle ore 11.00, vedendola uscire dalla camera da letto, con un'espressione corrucciata, il marito le chiese se qualcosa l'avesse contrariata; non contento della sua risposta (la donna si era limitata a dirgli che « *non aveva nulla »),* Y le sferrò un pugno sul fianco
Invero in sede di sommarie informazioni testimoniali, la donna non solo riferì di avere giustificato al marito il proprio atteggiamento, spiegandogli che accusava forti dolori alla schiena, a causa della patologia renale, ma descrisse una differente dinamica dell'aggressione (vedi intervento PM pag. 19).
In particolare, L sostenne che l'uomo, nel sospetto che lei gli stesse mentendo e volesse lasciarlo, prima di colpirla con il pugno l'aveva anche schiaffeggiata, mettendosi a urlare. [1] [2]
A seguito della contestazione del PM sul punto, la querelante cerca di giustificarsi, dichiarando di essere forse stata poco chiara, all'epoca, nel descrivere i dettagli della violenza fisica, che sarebbe invero consistita in un unico « *colpo sul fianco con una mano »* infertole dal marito, ricollegando invece i numerosi schiaffi all'episodio in cui il marito le avrebbe rotto il dente.
E' però appena il caso di evidenziare come, descrivendo la dinamica di quest'ultima aggressione, la donna nè agli operanti nè in udienza abbia fatto alcun accenno ad altre percosse ricevute dal coniuge, al di fuori del violento pugno alla mandibola.
Oltretutto, non può sfuggire l'evidente analogia del contesto in cui si sarebbero verificati l'episodio avvenuto nel bagno e quello in occasione della Festa del Lavoro.
Pare dunque che H confonda le immagini che le vengono in mente, senza ricordare una sequenza precisa e sufficientemente certa dei fatti.

Generiche e lacunose anche le dichiarazioni della persona offesa circa i rapporti tra l'imputato e i tre figli, con specifico riferimento alle accuse formulate nei suoi confronti.
Quanto al primogenito ò la persona offesa sostiene che questi veniva picchiato dal padre *«quasi sempre»*, senza motivo, con schiaffi sul volto e sulla nuca, tanto che il bambino era così tesorizzato da farsi abitualmente la pipì addosso.

Racconta la testimone che *« una volta »* l'imputato picchiò il figlio maggiore davanti ai fratellini, solo perchè, giocando sul terrazzo, aveva fatto cadere la palla in strada.
Seppure H abbia rimarcato la valenza esemplificativa dell'episodio, non è in grado di inquadrarlo temporalmente, nè di ricostruirne altri, nonostante le continue sollecitazioni a opera della Pubblica Accusa.
Analoga difficoltà della donna, si osserva con riferimento alle tre aggressioni fisiche che sarebbero state subite dal primogenito a opera del padre nella stessa giornata in cui lei e M vennero ritrovati per strada, e che - stando sempre alle sue dichiarazioni - si collocherebbero il 3 giugno 2016, rappresentando anche il fattore scatenante della sua denuncia al marito (vedi infra).
H difatti si limita a descrivere confusamente solo l'ultima aggressione, senza riuscire a fornire alcun elemento in relazione alle altre.
Stando a quanto riferito dalla persona offesa, poco prima di uscire per andare al lavoro, l'imputato aveva colpito il piccolo Y *« senza motivo »,* inizialmente con due schiaffi (uno sulla guancia e l'altro sulla nuca « *sul collo dietro, dietro la testa »)* e poi con altri, così numerosi e violenti che, a causa dei colpi subiti, le guance del bambino divennero *« tutte rosse ».*
Inoltre il piccolo Y ' ebbe un attacco di incontinenza urinaria[3], come sempre gli accadeva durante gli assalti del padre.
H ha poi specificato che il marito, nell'occasione, oltre ai numerosi schiaffi, diede al figlio anche un morso, sul polso; al riguardo la teste precisa di essersi accorta solo il giorno seguente dell'ulteriore violenza fisica subita dal primogenito, mentre lo vestiva, così ammettendo di non avere neppure assistito all'azione.
Invero nessun postumo di morsicature, venne osservato sul piccolo Y dal dottor M che a distanza di neanche ventiquattro ore lo visitò.
Nè questi evidenziava segni sul volto , al collo, o in altre parti del corpo, inevitabili se davvero il padre lo avesse colpito così a lungo e con tale violenza ; è noto infatti che la cute particolarmente delicata di un bambino, molto più di quella di un adulto, è soggetta ad arrossamenti ed ecchimosi. Senza contare che pure gli agenti di PG C e C ' $_{Z}$ nonché la C la C e la stessa H che ebbero modo di osservare il piccolo Y< ancor prima degli accertamenti clinici - concordano circa l'assenza di tracce di violenza sul bambino.

Per quanto riguarda le condotte di abuso contestate all'imputato anche nei confronti dei due gemellini, la persona offesa riferisce che *"una volta"* quando M aveva appena compiuto un anno, l'imputato la prese a schiaffi fino a farle diventare « *il faccino tutto rosso »* .
H ' spiega che il marito si era adirato perchè la figlioletta, affamata, stava piangendo e specifica che l'aggressione si consumò mentre lei si trovava in cucina, intenta a prepararle un biberon (dunque anche questa volta in sua assenza).
Emerge che nel? occasione la persona offesa aveva scattato delle fotografie a M con il cellulare e le mandò alla suocera ; quando costei chiese spiegazioni al figlio, lui negò le percosse a N sostenendo che *« l 'aveva pizzicata e basta »* .

Venendo a descrivere le violenze fisiche che sarebbero state patite dall'altro gemellino, M ' la donna si limita a riferire, del tutto genericamente, che questi veniva picchiato dal padre, con schiaffi sulle mani[4].
H evita di rispondere alla ulteriore domanda del PM , « *se il marito picchiava forte »* rimarcando però che i colpi dell'uomo erano diretti *«solo sulle mani »*[2] del bambino.
Dunque la stessa persona offesa ridimensiona la portata degli abusi addebitati all'imputato nei confronti di M e che - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbero consistiti anche
in schiaffi diretti al volto, di tale violenza da provocargli gli ematomi in regione sovraorbitaria e mascellare sinistra, di cui alla certificazione medica, in atti.
Al riguardo si ossserva che lo stesso sanitario non riscontrò invece alcun segno di percosse sulle o in prossimità delle mani del piccolo paziente. *

Proseguendo nel suo confuso e frammentario racconto, la teste riferisce che, durante i violenti attacchi del marito, lei urlava e i bambini continuavano a piangere; i vicini sentivano ma nessuno di loro era mai intervenuto ,[5]
A riprova dell'indifferenza delle persone che la circondavano, H sottolinea di avere saputo *« una volta »* dal marito, che - all'indomani di una violenta aggressione in cui lei urlò più del solito - la B o aveva fermato [6] , chiedendogli spiegazioni in ordine alle grida provenienti dal loro appartamento.
Sempre a proposito della B H ^costruisce un episodio accaduto *« una sera »* tra la signora e il proprio fratello, con cui si era appena sfogata telefonicamente dell'ennesima aggressione di Y anche questa volta omettendo di collocarlo temporalmente.
Stando al racconto della persona offesa, il parente voleva ottenere alcune informazioni, in particolare il suo indirizzo in Italia[7], che lei non sapeva tradurgli.
H pensò dunque di coinvolgere la vicina, facendola parlare in inglese con il fratello, ancora in linea; a dispetto della scarsa padronanza della lingua da parte della signora, i due riuscirono comunque a intendersi : *« Mio fratello voleva sapere il mio indirizzo dove stavo io voleva sapere più cose ...l'italiana parlava poco in inglese ma mio fratello si sono riusciti a comunicare, hanno scambiato «* [8]
A seguito di specifica domanda del Tribunale, la persona offesa nega di essersi toccata la guancia al cospetto della B per farle capire che Y l'aveva picchiata affinché questa lo riferisse
al fratello; aggiunge che la vicina si accorse da sola delle percosse, perchè *"si vedeva"* ancora il segno lasciato dal ceffone ricevuto ,[9]
connettendosi
fino alla sera
Solo dopo ulteriore intervento del Tribunale, H colloca il fatto nello stesso giorno in cui la B aveva interrogato Y a causa del rumore udito la sera prima.[10] H sostiene di avere

rivelato solo al fratello gli abusi perpetrati dal marito , abitualmente con lui tramite Skype, ed esclude di averlo fatto con altre persone antecedente la denuncia.

a causa della
In particolare, la querelante nega di essersi confidata con *« la vicina italiana »,*
impossibilità di comunicare con lei, per via della lingua, omettendo strumentalmente di riportare l'incontro avuto con R A che fece da traduttore tra lei e la vicina.

E' però appena il caso di ricordare che la stessa persona offesa appena prima ha raccontato di avere inviato alla suocera le foto di M con il viso arrossato, per farle constatare « *cosa aveva fatto con la bambina di un anno* »[11] suo figlio!
Minano la credibilità della persona offesa le contrastanti dichiarazioni rese in dibattimento da M E iella cui genuinità non vi è alcun motivo di dubitare.

Con riferimento al proprio stile di vita nei quattro mesi trascorsi in Italia, li riferisce di essere uscita di casa solo per accompagnare i figli in cortile o dal medico, e ciò per poter adempiere ai propri doveri di moglie e di madre.
Stando alle dichiarazioni della donna, oltre all'impegno di allattare i gemelli, questa aveva il compito di sorvegliare tutti e tre Ì fratellini, affinchè non disturbassero il marito che " *dormiva tutto il giorno ",* nel timore delle sue reazioni violente.
La donna, sottolineando il clima di abituale sopraffazione impostole dall'imputato, nel corso della loro convivenza a[r]. , riferisce che questi, oltre alle violenze fisiche, la sottoponeva
a continue violenze verbali, che sarebbero consistite in insulti e minacce.
In particolare, Y ' a solito ripeterle « *tu non prenderai mai il permesso di soggiorno »* [12], aggiungendo provocatoriamente che non sarebbe più tornata in 1 , perchè doveva « *rimanere*
lì come un cane » ; la donna rammenta anche un'altra minaccia che le sarebbe stata pronunciata dal marito per intimorirla, vale a dire che non appena avesse ottenuto il permesso di soggiorno, lui le avrebbe *« fatto vedere le stelle ».*[13]
La minaccia che l'uomo avrebbe fatto alla moglie, di infliggerle mali peggiori una volta ottenuto il documento, è in aperta contraddizione con 1' affermazione che la donna non sarebbe mai riuscita ad averlo.
Tale ulteriore discrasia, di per sé non particolarmente rilevante, assume una significativa valenza inficiando ulteriormente l'attendibilità della po.
H , oltretutto non riesce a riportare altre frasi offensive o minacciose del marito nei suoi riguardi, pur rimarcandone al Tribunale l'abitualità « *per ora non mi ricordo altro ...però minacce ed insulti sì ». ,*[14]
Subito dopo, H ^giunge di rammentare che il giorno del suo arrivo in Italia, Y(l'aveva *" picchiata sul braccio"* mentre stavano camminando all'aeroporto, lasciando intuire come l'uomo l'avesse ripresa verbalmente, ma senza spiegare in che modo.

Con riferimento al più grave reato di violenza sessuale contestato all'imputato, la donna dapprima ha tentato di evitare l'argomento, trincerandosi dietro un « *mi sento imbarazzata a parlare di questo se evitarlo meglio » ;* e solo a seguito delle insistenze della pubblica accusa (*ha dovuto mai fare sesso con suo marito quando lei gli ha detto che non voleva e quindi è stata costretta ? cos 'ha fatto suo marito ?)* [15] [16] ha affermato con parole asciutte : *« si è successo, una volta mi ha chiesto che voleva dormire con me e di cui gli ho detto che io non voglio e ed è successo che ha dormito con me »,* senz'altro riferire in ordine alla manifestazione del proprio dissenso., ma precisando che il marito non ebbe alcuna reazione al rifiuto : « *non ha fatto niente, ha dormito con me ». "*
A seguito di intervento della Pubblica Accusa la querelante conferma invece quanto riferito a ridosso dei fatti, ovvero che una notte di aprile, mentre lei e il coniuge si trovavano insieme, sul letto, l'uomo la obbligò a consumare un rapporto sessuale ; e ciò mentre aveva il ciclo mestruale, nonostante la loro religione lo vietasse e lei si fosse rifiutata all'atto per questo motivo, dicendolo espressamente al marito.
Alle FF.OO la donna aveva anche sottolineato come, nel sentirsi respinto, Y si fosse adirato, e per riuscire comunque a soddisfare il proprio impulso sessuale, l'avesse immobilizzata, tenendola per i polsi.[17]
A precisa domanda del PM, interessato a capire se l'uomo durante l'asserito abuso le avesse tenuto *« i polsi sopra la testa ... o di fianco »,* H afferma invece che l'afferramento ai polsi avvenne per trascinarla nel letto, e non per costringerla all'atto. [18]
Alla richiesta della Pubblica Accusa di descrivere *« cosa era successo »* sul letto, H risponde in maniera piccata: « *non c 'e' nulla da aggiungere è successo ...l'ho detto anche alla Polizia è sufficiente così* » rendendo necessario un richiamo da parte del Tribunale. [19]
Richiesta nuovamente di fornire qualche particolare dell'asserito abuso sessuale, (« *allora una volta che è stata sul letto c 'e ' stata un 'altra costrizione fisica da parte di suo marito oppure lei a quel punto ha acconsentito al rapporto sessuale ?* »)[20] , la querelante spiega che, dopo un primo tentativo di *«resistere »* all'imputato (senza chiarire neppure questa volta in che modo), per paura che questi la picchiasse o se la prendesse con i bambini, lo aveva *« lasciato fare ».[21]*

H dunque, non solo cerca di evitare di rispondere alle domande, ma a distanza di pochi minuti, rende racconti nettamente contrastanti: dapprima descrive un rapporto sessuale avvenuto con costrizione (brutale trattenimento per i polsi), poi sostiene di essersi sottomessa all'uomo senza profferire parola, temendo le sue ritorsioni.
Suscita perplessità e può essere indice di scarsa genuinità la circostanza che una donna dopo essere riuscita a confidare un abuso così grave, non sia più in grado di ricostruirlo con chiarezza, affermando e negando la stessa cosa.
In proposito si deve considerare che, come noto, nelle vittime di esperienze traumatiche come quelle derivanti da abusi sessuali, la rievocazione del ricordo può essere graduale e può non riemergere subito alla mente la successione degli eventi subiti in modo chiaro e

limpido, è anche vero che H anche in udienza, in un momento più distante dai fatti, in cui oramai si dovrebbe essere completata la rievocazione e cristallizzato il ricordo, è stata imprecisa , rettificando versione a seconda delle domande dell'interlocutore, senza spiegare il motivo delle variazioni del racconto. Nel caso di H non si tratta di una vittima traumatizzata che, dopo una difficile rivelazione, non riesce più ad aprirsi, ma di una persona che a breve distanza di tempo ha modificato la versione dello stesso fatto senza giustificare in alcun modo tali contraddizioni.
Dunque, sembra di assistere più che al racconto di un ricordo che emerge con gradualità, al malriuscito tentativo di sopperire, con risposte adesive, alle domande degli interlocutori, per riempire gli spazi vuoti di un racconto lacunoso e generico.
La mancanza da parte della persona offesa di qualsiasi emozione, che trapela dal tono quasi risentito delle sue risposte in udienza, insinua ulteriori dubbi in ordine alla genuinità e alla spontaneità del narrato.

Adombra ulteriormente la credibilità della persona offesa quanto emerso dalla sua ricostruzione di ciò che sarebbe accaduto la sera del « *13 giugno, in cui era stata trovata per strada con il suo bambino più piccolo »,* a seguito della domanda della Pubblica accusa sul punto .
Come si vedrà, l'imputato ha invece ricostruito in modo chiaro e logico l'andamento della serata. La donna esordisce puntualizzando che il fatto si colloca dieci giorni prima, il 3 dello stesso mese ; a seguito di contestazione della difesa, circa la diversa data indicata in sede di indagini, la donna risponde genericamente *"non so esattamente (quando), so che è il Ramadan" .[22]*
Racconta poi 11 che *« quella sera »,* dopo aver visto Y picchiare il primogenito *« ben tre volte »* nell'arco della stessa giornata, ebbe un moto di ribellione e si decise ad affrontare il marito, per proteggere il figlio.
Emerge che l'imputato, evidentemente infastidito dall'intervento della moglie, le rispose bruscamente di non intromettersi e fare silenzio ; i toni si accendevano e nasceva una discussione.
A un certo punto Hi , disse al marito che l'avrebbe lasciato e sarebbe subito rientrata in Egitto, insieme ai figli ; sottolinea la teste che quella fu la prima e unica occasione in cui espresse al marito l'intenzione di andare via dall'Italia.[23]
Stando sempre alle dichiarazioni della querelante, la lite aveva poi subito un'excalation di intensità; in particolare l'imputato aveva gridato che non avrebbe permesso né a lei nè ai bambini di allontanarsi, paragonandola a un cane che deve sempre stare accanto al padrone.[24].
Seguiva, da palle della persona offesa, la minaccia al marito di andare subito a denunciarlo, e la reazione violenta dell'uomo, il quale l'avvicinava, nel chiaro intento di picchiarla, ma H riusciva a schivare i colpi, proteggendosi con le mani.
L'uomo, vista l'ora tarda, era poi andato al lavoro, lasciando moglie e figli chiusi a chiave in casa

Riferisce H di avere potuto comunque aprire la porta di ingresso dell'appartamento utilizzando una copia di chiavi che trovò rovistando in casa.[25] e di essere subito uscita, con M in braccio, per andare a *« cercare un arabo, un qualcuno per chiederlo dove andare a fare la denuncia ».*
A casa rimasero M , che dormiva già, e Y impegnato a disegnare in camera.
Emerge che la persona offesa non riusi a a trovare qualcuno che parlasse la sua lingua, e preoccupata per le sorti degli altri figli rimasti da soli, si decise a tornare indietro, facendosi accompagnare a casa da due donne italiane che aveva incontrato per strada.
Ricondotta dal Tribunale a descrivere la reazione del marito alla minaccia di ritornare in Egitto insieme ai figli , la persona offesa precisa di essersi sentita rispondere che avrebbe potuto andarsene purché avesse lasciato i bambini a vivere con lui.
Spiega che la proposta del marito era risultata per lei inaccettabile, in quanto i bambini erano sotto la sua tutela[26] e non perché così facendo li avrebbe consegnati nelle mani del loro carnefice.
Oltretutto H entra in contraddizione con quanto precedentemente affermato, vale a dire che l'uomo le vietò di andarsene, vantandosi di poterla gestire a suo piacimento, come un animale da compagnia.
Non risulta credibile che l'imputato, di fronte alla minaccia della moglie di andare subito a denunciarlo, senza neppure tentare di farle cambiare idea, si sia recato al lavoro, adottando quale unica precauzione quella di chiudere in casa i familiari, senza neppure accertarsi che non ci fossero altre chiavi in casa per uscire.
Solo per scrupolo, si rileva come dalle concordi testimonianze di E A M
A e della O ' emerga che H proprio la sera del 13 giugno 2016, riferì di
essere scappata dal marito perchè questi aveva picchiato M senza fare alcun accenno a percosse subite dal primogenito.
A fronte di tali contraddizioni, pare più probabile che la decisione dì lì di denunciare il marito non rappresenti la più che comprensibile ribellione di una vittima alla catena di soprusi patiti per oltre quattro anni, ma piuttosto la sua reazione indispettita alla rigida presa di posizione assunta dal marito rispetto al rientro in Egitto.
Dunque, la testimonianza resa in udienza da Y IL Me A non soltanto difetta dei requisiti di logicità e coerenza intrinseca, ma viene smentita dalle altre prove emerse in dibattimento, risultando inattendibile.

Da parte sua, **l'imputato YA G E A** mantenendo un basso profilo per tutta la durata dell'esame, ha respinto le accuse che gli sono contestate e ha fornito una più convincente versione dei fatti.
In particolare, Y nega di avere sottoposto a maltrattamenti i figli o la moglie, con cui ebbe solo normali discussioni di coppia.
Al riguardo, l'uomo ricostruisce un episodio accaduto una sera dell'aprile 2016, allorquando ammette di avere alzato la voce con H riprendendola perché uno dei gemelli era caduto dal tavolo, proprio mentre lei era distratta a giocare con il cellulare.[27] Il piccolo si era messo a piangere e la donna aveva urlato.

Anche il 13 giugno 2016, poco prima che Y si recasse al lavoro, tra i coniugi scoppiò un litigio, originato dal secco rifiuto dell'uomo alle pressanti richieste della persona offesa di farsi riaccompagnare in Egitto, insieme ai figli; litigio che, a detta dell'imputato, culminò nella minaccia di H li presentare una denuncia querela nei suoi confronti.
Emerge come H< ' che pure condivise con il marito il progetto di trasferirsi in Italia, appena due settimane dopo il suo arrivo, avesse iniziato a lamentarsi, insistendo per ritornare subito indietro.
Tutti i parenti della coppia oramai sapevano che la persona offesa non si trovava bene in Italia e voleva ritornare in Egitto, tanto che la suocera la chiamò apposta per chiederle di resistere e di non abbandonare il figlio.
Y aveva cercato di persuadere la consorte a portare pazienza, confidando che questa si sarebbe ambientata velocemente, come era accaduto a lui [28] ; purtroppo con l'andare del tempo, le rimostranze di H divennero quotidiane, rappresentando motivo di tensione in famiglia.
Si giunge così alla sera in cui H e i bambini vennero presi in carico dalle FF.OO ed allontanati dalla dimora coniugale.
All'ennesima richiesta della moglie di partire, l'imputato fece alcuni tentativi per convincerla a rinviare il viaggio al rilascio del permesso di soggiorno, previsto a breve [29] rimarcandole che, diversamente, nè lei nè i bambini avrebbero ottenuto il prezioso documento.
H ' però , noncurante, aveva continuato a incalzare il marito, finché questi, esasperato dalla sua testardaggine, le rispose bruscamente, a voce alta : « *se vuoi partire parti da sola, io non parto con te »,* scatenando la reazione della donna, la quale lo minacciò di denunciarlo [30]. Yc non diede peso alle affermazioni di H cui si limitò a rispondere << *di fare quello che voleva »,* mentre usciva di casa per recarsi al lavoro.
Ripercorrendo i quattro mesi di convivenza con H nell'appartamento di via
l'uomo sottolinea di essersi prodigato perchè la consorte si sentisse a suo agio : regalò alla moglie uno smartphone, per consentirle di comunicare abitualmente con i parenti tramite connessione internet (diversamente i costi delle telefonate sarebbero stati proibitivi) e fece installare un'antenna parabolica nell'appartamento, per captare i programmi della televisione egiziana a lei graditi.
La circostanza, peraltro ammessa dalla stessa persona offesa, risulta confermata dalla R< e dalla B '[4]
Y si attivò anche perché H (facesse amicizia con M B< che invitava spesso da loro per bere qualcosa.[31] [32]
Nel corso dell'esame, l'imputato fa presente che la moglie, al pari di lui, aveva a disposizione sia le chiavi della porta di ingresso, sia quelle per aprire il cancello condominiale, ed altre copie erano conservate nell'appartamento, di scorta.[33]
L'imputato nega di avere costretto in casa H relegandola in una condizione di isolamento dal mondo esterno, e sottolinea come questa non avesse invece mai neppure provato a integrarsi in Italia; in particolare, nonostante i suoi incoraggiamenti a muoversi, la donna

usciva raramente, e quasi sempre in caso di necessità (ad esempio per portare i bambini dal medico), evitando persino di accompagnarlo a fare la spesa
Tutto ciò è stato sottolineato in dibattimento dalle testimoni B e R
Non è il caso di ripercorrere nei dettagli quanto riferito dall'imputato circa i suoi sforzi per aiutare la moglie ad ambientarsi, e i sacrifici che si sobbarcò per alleggerirla dalle incombenze casalinghe, su cui si sono ampiamente soffermati i vicini di casa nel corso delle loro testimonianze.
E' sufficiente sottolineare la circostanza, pacificamente emersa in dibattimento, che l'uomo, reduce da una nottata di lavoro, al ritorno a casa, pur di non disturbare i familiari, si metteva a dormire sul divano, aspettando che la moglie e i bambini si alzassero, prima di andare in camera a stendersi sul letto.[34]
Inoltre Y che già tutti i giorni effettuava lavori di pulizia, provvedeva anche a tenere in ordine la palazzina condominiale, a rotazione con gli altri vicini, e a fare la spesa per la famiglia, allo scopo di alleggerire H attirando la simpatia degli altri condomini.

Quanto al reato di lesioni personali, di cui al capo B) del decreto di rinvio a giudizio, l'imputato innanzitutto si dichiara del tutto estraneo al danno riscontrato dal medico all'incisivo superiore della moglie, la quale a suo dire aveva in generale problemi ai denti e spesso si lamentava del dolore.
Ammette invece \ di essere stato lui a causare alla figlia la lesione eritematosa attestata dal dottor M > nella zona mascellare sinistra del volto, qualche giorno prima dell'intervento delle FF.OO, ma del tutto involontariamente e per evitarle mali peggiori.
Risulta che l'uomo vide M; ' ' filarsi in bocca qualcosa raccolta da terra, mentre stava
gattonando, e nel timore che la bambina lo ingoiasse, con il rischio di soffocare, le fece aprire a forza la bocca.[35] [36]
A causa della pressione esercitata (l'imputato, come abbiamo detto è di stazza robusta) alla piccola rimasero impressi i segni delle dita del padre, e H li aveva fotografati con il cellulare.
Y non riesce a capacitarsi degli ematomi riscontrati sul volto dell'altro gemello, M di cui nemmeno si accorse, come del resto non se ne accorsero gli agenti di PG CI e C nè le donne che chiesero l'intervento delle FF.OO , anche in ragione di quanto, al contrario, osservarono sul volto della piccola M
Quanto al primogenito, l'uomo spiega che il bambino non soffriva di incontinenza, ma semplicemente, a tre anni e mezzo non aveva ancora imparato a usare il bagno, e spesso «*si faceva la pipì addosso «* ; ciò accadeva soprattutto quando si innervosiva o qualcosa lo turbava, o solo per pigrizia, quando non voleva staccarsi dai giochi.
Il narrato di Y intrinsecamente credibile, trova conferma nelle dichiarazioni dei vicini di casa, che escludono di avere osservato tracce di violenza su H o sui bambini.
A nessuno di loro, e in particolare alla B - ripresa dal suo stesso marito perché *"continuava ad andare in casa (della coppia) ad intromettersi"* - sarebbero potuti sfuggire i lividi

provocati dalle continue aggressioni che si contestano all'imputato nei confronti dei familiari.
Tanto più ove si consideri che i bambini giocavano spesso sul terrazzo di casa o nel giardinetto condominiale, e dunque erano maggiormente esposti agli sguardi rispetto alla loro madre

Con riferimento al reato di violenza sessuale ai danni della consorte che gli viene contestato sub C) l'uomo precisa di avere avuto con IL solo rapporti consenzienti; essendo di religione islamica, ha sempre osservato il divieto imposto ai fedeli praticanti di congiungersi carnalmente con una donna nel periodo mestruale, ed esclude di averlo fatto con la persona offesa.

In conclusione, si deve ritenere che all'esito di tutta l'istruttoria dibattimentale non siano emersi elementi sufficienti per considerare realmente accaduti i fatti di cui all'imputazione.

Sotto altro profilo, i testimoni più vicini alla coppia hanno confermato il profondo disagio dellla persona offesa, che conoscendo solo la lingua araba, non riusciva a comunicare con il mondo esterno, e per questo motivo preferiva rimanere sempre in casa.
La B ha sottolineato come lo stesso Y le avesse confidato che la moglie, caparbiamente, si rifiutava anche di alimentarsi con regolarità, nonostante non fosse ancora tempo di Ramadam; da parte sua, ipotizzò che la donna soffrisse di depressione e lo stesso sospetto ebbe anche la R
La Ci enfatizza la circostanza che H, la sera del suo ritrovamento in strada appariva *" in evidente stato confusionale "* ed era svenuta tre volte in poco tempo a causa della debolezza . Non può' essere tralasciata la circostanza che la persona offesa, dopo il distacco dai familiari che sono rimasti in , e in particolare dal fratello cui è molto legata, si trova a doversi confrontare con un paese dagli usi e costumi molto diversi dai suoi, e con un uomo che prima di allora aveva frequentato solo per brevi periodi.
La stessa H sottolinea come il matrimonio con Y venne concordato fra le rispettive famiglie, senza che lei avesse provato trasporto nei suoi confronti, nè lascia intendere che con l'andare del tempo le cose tra loro fossero cambiate.
Oltretutto la donna, non potendo più contare sull'aiuto dei parenti, si deve occupare di tre figli piccoli, che dipendono da lei, soprattutto i gemellini che ancora non sono svezzati.
Il contesto, evidentemente complesso, che fa da sfondo alla vicenda personale di IL unitamente alle sue precarie condizioni fisiche, può' avere condizionato la percezione di fatti vissuti nella sua fantasia fino a farli diventare reali nel suo immaginario.
Non si può' dunque escludere che il funzionamento mentale della persona offesa e il suo modo espressivo, siano originate da suggestioni (autoinduzione), collegato allo stesso ambiente domestico in cui viveva
Tale ambiente, vissuto da Hi ' come minaccioso e pericoloso, oltre che per se stessa, anche per i figli, potrebbe aver fatto scattare in lei meccanismi di protezione e difesa , condizionando il suo ricordo, facendole proiettare sul marito gesti o comportamenti

percepiti in modo diverso dalla realtà, inducendola a raccontare qualcosa di non vero o di eccessivo.
Né si può scartare l'ipotesi che il rifiuto dell'imputato ad accompagnarla in patria, almeno fino a quando non avesse ottenuto il permesso di soggiorno, vissuto da LI come un atto prevaricatorio e ingiusto, abbiano azionato, più o meno inconsapevolmente in lei un senso di rivalsa e di vendetta, inducendola a a elaborare accuse di violenza nei confronti della persona cui attribuiva la responsabilità della sua sofferenza.
Dalla testimonianza della stessa persona offesa (e da quella dell'imputato) si ricava come il rilascio del documento fosse motivo di conflitto fra i conugi, sebbene la donna introduca l'argomento solo allo scopo di sottolineare l'intento del marito di prevaricarla e avvilirla, gestendola come una cosa di sua proprietà ,[37]
Non è un caso che al termine dell'assunzione della sua prova testimoniale, la donna abbia chiesto al Tribunale di poter *"riavere (dal marito) le sue carte ...i documenti",* [38]nella convinzione che l'uomo avesse ritirato il suo permesso di soggiorno, ma se lo fosse trattenuto apposta per farla rimanere in Italia.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, stante la dimostrata inattendibilità della persona offesa e la carenza di altri elementi probatori a carico dell'imputato, si ritiene non adeguatamente raggiunta la prova dei fatti in contestazione con riferimento ai delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale.
Conseguentemente, l'imputato deve essere assolto da tutti i reati a lui ascritti perchè il fatto non sussiste.
Stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 544 comma III cpp, in relazione al complessivo carico di lavoro della Sezione, si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Visto l'art. 530
c.p.p.

P.Q.M

ASSOLVE

Y A G E A nato a il 1985 dai reati allo stesso ascritti
perchè il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544, comma terzo c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 19 marzo 2019.

Il Giudice est.
(doti Fabio Processo)

(dott.ssa Mariolina Panasiti)

Il Presidente

---

[1] vedi pag. 18 incidente probatorio ~ *"Un altro episodio io dormo in camera da letto con i miei figli, lui dorme sul divano, lui fa il lavoro di notte e di giorno dorme, erano quasi le undici del mattino e stavo uscendo dalla camera con i miei figli, lui si è alzato e ha detto cos 'hai e io gli ho detto non ho nulla e subito mi ha dato un pugno proprio qua sul fianco, mi ha chiesto cos 'hai e io gli ho detto non ho nulla e mi ha dato subito un colpo"*

[2] vedi pag. 19 incidente probatorio - *"Quello forse è una cosa magari non stata spiegata bene, erano schiaffi il giorno che vi ho raccontato del dente, invece la volta del primo maggio quando sono stata colpita a fianco al rene era soltanto un colpo con la mano e schiaffi erano quella sera"*

[3] vedi pag. 10 incidente probatorio *"Gli dà uno schiaffo, dà uno schiaffo sulla guancia e uno schiaffo sul collo dietro, dietro la lesta... Sul capo e Y ,, 'dalla paura da quanto lui picchia fa sempre la pipì anche addosso... E dopo lui anche lo alza, se Yc ' ? giù per terra per poter picchiarlo bene anche poi lui lo solleva, lo ritira, lo alza il padre, lo prende e lo alza... dai vestiti, lo prende da dietro... Sì, per sollevano dal pavimento, da terra. ..gli dà tanti schiaffi e io ho detto come è stato picchiato ma gli dà alle guance tutte rosse così, gli lascia sempre il segno, tutta la faccia rossa, ha morso anche il bambino anche su qua, sul polso della mano, ha dato anche a Y< _ iella stesso giorno... quando ho deciso di andare io mi sono accorta soltanto il giorno dopo perché lui era vestito e ho visto il morso il giorno dopo ".*

[4] vedi pag. 25 incidente probatorio "iS? *anche a M lpicchiava sulla mano, sulle mani, gli dà degli schiaffi ...solo sulle mani ...sulle mani sì"*

[5] vedi pag. 32 incidente probatorio -« *i bambini piangono, piangono, piangono... anche la sera io piangevo ma a voce alta anche, urlavo così...ho urlalo e pianto... ma nessuno però., è intervenuto".*

59. B< M viene identificata dalla persona offesa come *« la vicina italiana »* per distinguerla dall'altra, R M , di nazionalità romena)

[7] l'interesse della persona offesa a fare sapere al parente il proprio recapito in Italia, venne invece osservato da Cc P

M s Oi M: le quali in dibattimento sottolineano come questa, tenendo in mano un bigliettino con scritto il suo indirizzo,
avesse cercato di connettersi con il fratello non appena entrata in casa

[8] vedi pag. 34 incidente probatorio

[9] vedi pag. 34- 35 incidente probatorio

[10] vedi pag. 35 incidente probatorio .

[11] vedi pag. 12 incidente probatorio .

[12] vedi pag. 40 incidente probatorio

[13] vedi pag. 38 incidente probatorio

[14] vedi pag. 35 incidente probatorio

[15] vedi pag. 20 incidente probatorio

[16] vedi pag. 20 incidente probatorio

[17] vedi pag. 21 incidente probatorio *« Una notte non ricordo esattamente quando eravamo a letto, lui sapeva che avevo il ciclo... ha comunque preso da me un rapporto sessuale contro la mia volontà perchè ritenevo grave violare questa regola... lui però si è arrabbiato,*

[18] vedi pag. 22 incidente probatorio. « *Mi ha tirato e io non ero proprio sul letto... però mi ha preso, mi ha sollevata e io avevo detto di no, mi ha preso una mano, non è che mi ha alzato mi ha tirato per andare a letto con lui ...però mi ha preso mi ha sollevata così cioè mi ha tirata ... tirando »*

[19] vedi intervento del Giudice a pag. 22 dell'incidente probatorio — " *No, allora chiariamo un cosa, adesso la teste comprendiamo le sue difficoltà, quello che è sufficiente lo decide la Corte e non lo decide la teste, glielo dica perché il suo ruolo deve essere chiaro, capisco che Lei è la persona offesa, è la vittima ma Lei ha fatto la denuncia, purtroppo deve darci gli elementi per poter crederle."*

[20] vedi pag. 23 incidente probatorio

[21] vedi pag. 24 incidente probatorio "lo ho cercato di resistere ma per il timore che mi picchiasse o se la prendesse con i bambini ho ceduto e l'ho lasciato fare"

[22] vedi pag. 32 incidente probatorio

[23] vedi pag. 36 incidente probatorio " *la prima volta che dissi di voler tornare in Egitto... non ho una data esatta, era il mese dì*
Ramadan quando lui ha picchiato Y< f. non prima ».

[24] *« In quel giorno lui ha picchiato Y< "ben tre volte in quel giorno e io sono intervenuta e ho detto perché devi picchiano, allora*
lui ha detto che lei non deve intervenire, deve stare zitta che non c 'entra e io ho detto a quel punto io non voglio più stare qui, io voglio andare via in Egitto, non voglio più stare in Italia, adesso prendo miei figli e vado e mi ha impedito, ha detto no tu devi stare qui come il cane e tu non porti via figli, tu devi stare qui. A quel punto gli ho detto allora io adesso vado a denunciarti e che la prima volta ti azzardi a dire e allora gli ho risposto è la seconda volta che ti dico che vado a denunciarti e dopo ha alzato per picchiarmi, quando gli ho detto no adesso vado a denunciarti ha alzato per picchiarmi e io ho messo le mani... lui si è alzato in piedi per picchiarmi e io ho messo la mano davanti e gli ho detto io non voglio più stare qui, basta, adesso vado via in Egitto., mi sono difesa, ho messo io la mano così davanti così io ho detto voglio andare via.... ha cercato di picchiarmi»

[25] invero il particolare è stato riferito dalla querelante al Tribunale interessato a capire se l'imputato avesse deliberatamente chiuso dentro casa i familiari per impedire che uscissero, f nell'occasione ha comunque sottolineato di non avere trovato le chiavi del cancelletto condominiale, e che per raggiungere la strada dovette chiederle in prestito alla dirimpettaia. Tale circostanza, seppure la R abbia confermato di avere dato le chiavi alla vicina, a pag. 9 della sua deposizione, risulta ai nostri fini irrilevante, tenuto conto che la stessa persona offesa ha confermato che il portone dello stabile sì poteva aprire dall'interno, tramite una pulsantiera. Oltretutto ben può essere che H nella fretta di uscire abbia dimenticato di prendere le chiavi del cancello, o che abbia voluto attirare l'attenzione della R< sul fatto che lei stava uscendo c i due figli sarebbero rimasti a casa da soli.

[26] vedi pag. 36 incidente probatorio *"Mi ha detto vuoi andare in allora vai tu da sola, tu lasci i figli e io gli ho risposto che ì figli sono io responsabile dei miei figli, l'affidamento dei miei figli spetta a me, non è che io vado in. senza di loro".*

[27] vedi pag. 10 esame imputato - *« Il motivo è che il bambino era seduto sul tavolo e io avevo la bambina ed ero in un 'altra stanza. Il bambino è caduto dal tavolo, allora io ho sgridato la moglie perché aveva lasciato il bambino e stava giocando sul telefono... solo l'ho sgruidata però con voce alta »*

[28] Vedi pagg. 15 e 16 esame imputato - *« Ho cercato di fare capire a mia moglie che al l'inizio uno straniero quando è in un paese non suo, anche la cultura è diversa, ci mette un pò di tempo per fare amicizia ... e sempre è difficile per uno che arriva da un paese straniero, per restare in italia è difficile perchè non conosce nessuno, non conosce la lingua, non ha amici, e quindi abbia un pò di pazienza e poi dopo tutto sarà facile, poi ".*

[29] vedi pag.l 1 esame imputato « *La moglie mi aveva chiesto di andare in ,, e ho rifiutato la sua richiesta ...da sua richiesta di partire per l'~ con i bambini. Il motivo del moi rifiuto che mia moglie parta per l è che le ho detto « aspettate che prima vi prendete il permesso di soggiorno, che sarà consegnato fra poco, poi andate in*

[30] vedi pag. 11 esame imputato

[31] vedi pag, 17 testimonianza R< M< , pag. 9 testimonianza Bi e pag. 15 esame imputato.

[32] vedi pag. 13 testimonianza B Mi offrivano anche da bere, sì stavo seduta anche sul divano

[33] Anche le testimoni B M' " e R< Mɹ riferiscono di avere potuto constatare di persona che la vicina egiziana aveva le chiavi di casa vedi e pag, 9 testimonianza B M *" le aveva sì "* e pag. 17 testimonianza R M; . " sì aveva le chiavi di casa"

[34] la circostanza risulta confermata dalla persona offesa, seppure in altro contesto - vedi pagg. 18 incidente probatorio

[35] vedi pag. 11 esame imputato " *quando ho schiacciato il viso della bambina per fare uscire la roba che ha messo in bocca era di sera, poi è rimasto anche il segno fino alla mattina "*

[36] vedi pag. 16 testimonianza D R

[37] vedi pag. 40 incidente probatorio

[38] vedi pag. 40 incidente probatorio

#

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 19/03/2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:

EM E , nato a **ITALIA** /1996, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, Avv.[1] (ud.

15.02.2019)

- presente- sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa

Difeso di fiducia

- presente

Imputato

A) Del reato p.e.p. dall'art. 572 cpper aver maltrattato la convivente A M, alla

quale era legato da una relazione sentimentale, sottoponendo la stessa a reiterati atti di aggressione fisica e verbale, lesivi della sua integrità morale

e del suo decoro. In particolare, poneva in essere le seguenti condotte:

- *pressoché quotidianamente, nel corso di liti verbali, insultava A M i;*
- *nel 2015, a seguito di una lite, le tirava un pugno al volto, facendola sbattere sull'armadio;*
- *in un 'altra occasione, mentre la persona offesa era nella doccia e urlava di aprire l'acqua calda, entrava in bagno e le tirava quattro calci dietro la schiena;*
- *durante un episodio le lanciava addosso una forchetta, colpendola alla spalla; in altra circostanza le lanciava sulla testa una griglia per la brace;*
- *in più circostanze, tornava a casa ubriaco e tirava schiaffi alla persona offesa;*
- *in diverse occasioni, ingiuriava A. . M i, sputandole in faccia e proferendo nei suoi*

confronti frasi dal seguente tenore "FAI SCHIFO, SEI UNA MERDA, SEI UNA PUTTANA";

- *in un'occasione minacciava la convivente puntandole un coltello della lunghezza di 20 cm e dicendole "SE NON LA SMETTI TI AMMAZZO ".*

In Milano dal 2015 sino all'inizio del mese di settembre 2017

B) Del rato p.e.p. dall'art. 612 bis comma 1 e 2 c.p., per aver, con condotte reiterate, minacciato e molestato la convivente AM alla quale era legato da una relazione sentimentale, in modo tale da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità. Nella specie, minacciava e molestava AM, ponendo in essere le seguenti condotte:

- *inviava sull'utenza telefonica della persona offesa messaggi al contenuto minaccioso ed ingiurioso quali "NON SFIDATE TU E LA MAMMA CHE FATE UNA BRUTTA FINE...DEVI MORIRE DI UNA MORTE LENTA ED ATROCE...DOVRAI MORIRE DICENDOMI SCUSA DI QUELLO CHE HAI FATTO. POI TI PORTERANNO LE ROSE AL CIMITERO... SE TI INCONTRO PER STRADA TI BRUCIO VIVA... DEVI BRUCIARE VIVA ";*
- *inviava alla persona offesa mediante telefono una foto avente ad oggetto una pistola e recante la scritta "CHI TOCCA MIO FIGLIO CON UN'ALTRA MANO DI UN ALTRO UOMO BUMMORTO";*

-successivamente si recava nei pressi dell'abitazione della persona offesa, con atteggiamento minaccioso.
Così ingenerando nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità.
Con l'aggravante dell 'essere stato commesso il fatto ai danni di persona alla quale era legato da una relazione sentimentale.
In Milano dal mese di settembre 2017 e sino alla data di esecuzione della misura cautelare (29.03.2018)

In cui è parte civile **M i A** , domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia, Avv.

<u>Persona da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato, ai sensi dell'art. 90 ter</u> £1212

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo A) della rubrica.
Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: per il capo A) l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ex art. 530 comma 1 c.p.p., in subordine ex art. 530 comma 2 c.p.p.; per il capo B) l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530 co. 1 c.p.p., in subordine ex art. 530 co. 2 c.p.p. In estremo subordine, minimo della pena con riconoscimento della continuazione e concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato in data 18.04.2018, D E M è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente M: i A dal 2015 al settembre 2017; atti persecutori aggravati ai danni della medesima persona offesa dal settembre 2017 ed in permanenza sino al 29.03.2018, quando veniva eseguita misura cautelare).
Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa M: i A
L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato - sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, si è svolta con l'esame dei testi M *i* A (ud. 09.10.2018); G ; La G *,A* ,M (ud. 14.11.2018); M G: M S Di M S i Di M », R ' i Di M; (ud. 15.02.2019); nonché con dichiarazioni spontanee dell'imputato (ud. 19.03.2019).
La persona offesa veniva nuovamente esaminata all'udienza del 15.02.2019.
Venivano, inoltre, acquisiti documenti.
Le parti concordemente rinunciavano all'ascolto degli ulteriori testi pur indicati in lista.
All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati qui a lui ascritti.

La persona offesa M *A* riferiva di aver conosciuto D Di M nel settembre 2014, e di aver poco dopo avviato con lui una relazione sentimentale. Nell'aprile successivo, compiuti i 18 anni, decideva di andare a vivere con lui e informava la madre della sua decisione. Si trasferiva quindi presso

l’abitazione di D M», il quale viveva a sua volta con la madre ed il patrigno. All’epoca era ancora studentessa di informatica, mentre Di M non aveva un lavoro fisso, collaborava col padre aiutandolo nella gestione del suo bar per tre giorni alla settimana. Nel settembre 2016 nasceva il loro figlio A».
Dopo circa un armo dall’inizio della convivenza, quando lei era incinta, il rapporto cominciava ad incrinarsi: *“sono iniziati i primi litigi, poi lui ha iniziato ad essere violento, anche nei miei confronti verbalmente “Lui aveva questo vizio di ... sempre di alzare la voce e di alzare anche le mani. Ma non solo a me, alzava le mani anche a sua mamma a volte”.*

VA Ricordava che una volta le aveva tirano uno schiaffo, un pugno, e l'aveva sbattuta contro un armadio.

Un'altra volta, mentre lei era nella vasca da bagno, lui non voleva che lei facesse la doccia e le aveva acceso l'acqua fredda. Alle sue rimostranze "è *venuto in bagno, con le scarpe antinfortunistiche mi ha tirato i calci* dietro la schiena", "io non facevo niente, cioè... io piangevo, stavo male e basta, stavo male e basta".

Riferiva di avere capito progressivamente che "era *violento"* ma: "poi *io per amore ci stavo lo stesso, cioè io gli volevo bene ".*

Ancora, la teste riferiva che il compagno era molto *"geloso e possessivo",* ogni volta che lei usciva per esempio per fare la spesa, lui credeva che lei facesse altro e in particolare sospettava che avesse altre relazioni.

Telefonava alla madre per sapere dei suoi spostamenti.

Era a conoscenza del fatto che Di M assumesse cocaina, poiché se ne era resa conto in due occasioni. Aveva avuto modo di vedere che "era *molto più violento".* Ne aveva parlato con lui, che aveva ammesso l'uso della sostanza.

Spesso la insultava dicendole *"troia, scema, handicappata",* parole che *"psicologicamente comunque a me mi toccavano, nel senso che lui aveva questa cosa, di toccarmi dentro (...) mi toccava troppo, cioè mi faceva male, sono stata male*

Le reazioni del compagno erano imprevedibili quando ingiustificate.

Ricordava che una volta le aveva tirato una forchetta mentre aveva il bambino di solo 15 giorni vicino a lei.

Anche nella convivenza con la madre c'erano problemi, perché D non voleva che lei facesse delle cose che potevano irritare la madre. Ricordava che in una occasione - nel dicembre 2015 - anche la madre di D : le aveva tirato uno schiaffo durante una discussione. In quell'occasione era poi stata

sbattuta fuori casa da D ;. Era verso sera e lei era già in pigiama. Malgrado ciò E l'aveva lasciata fuori dalla porta senza consentirle di rivestirsi o di prendere la sua roba. Ricordava che era rimasta fuori bussando sulla porta, chiedendogli di lasciarle prendere almeno la sua roba, situazione che si era protratta per oltre un'ora.

Dopo questa lite era tornata dalla propria madre, ma aveva poi scoperto di essere incinta ed aveva ripreso la relazione, perdonando il suo compagno.

Ancora, la teste riferiva che in un'altra occasione E : le aveva buttato il telefono dalla finestra (cosa che era avvenuta anche nella precedente occasione) oltre alla sua roba, ai suoi vestiti.

In una ulteriore situazione le aveva tirato in testa la griglia per la carne durante una discussione: *"lui è così, è violento".* Riteneva che tale episodio fosse avvenuto quando il figlio aveva circa 4 mesi.

Inoltre, D : si curava pochissimo del figlio, anche se teneva a farsi vedere come un buon padre davanti agli altri.

Spesso rientrava a casa *"bevuto",* dopo aver trascorso la serata fuori casa con i suoi amici (precisava che *"lui basta che si beve due birre ed è ubriaco"').*

La sua reattività era significativamente peggiorata dopo la nascita del bambino, *"era violento, cioè ogni litigata alzava sempre le mani"* e spesso assumeva l'atteggiamento di *"sgridarla".*

Ricordava che in più occasioni il compagno aveva preso in mano un coltello e glielo aveva puntato addosso durante le discussioni. Ricordava che in una occasione glielo aveva avvicinato alla gola dicendole *"se non la smetti ti ammazzo".*

Nel settembre 2017 l'abitazione familiare di D M *"andava all'asta"* e si dovevano trasferire. Lei quindi tornava da sua madre con il bambino,

mentre lui si faceva ospitare dalla nonna in un primo tempo e poi da una zia che abita a La relazione proseguiva a distanza per un po'
ma poiché lui continuava ad essere violento verbalmente con lei, decideva di interromperla ("non *ne potevo più di essere trattata così, ho patito troppo e ho detto basta").*
Nel gennaio 2018 decideva di lasciarlo e da quel momento cominciavano anche le *"minacce forti: ti farò fare una brutta fine, quello che stai facendo tu a me lo farò io a te "*. Le diceva che avrebbe messo il figlio *"in una struttura in adozione",* così da farla stare male.
Ed ancora, le diceva: *"ti porterò al cimitero",* derideva le gravi condizioni di salute della nonna e le scriveva: *"sta morendo, sta morendo, quello che stai facendo tu a me ... te lo farò patire con la morte di tua nonna".*
Le aveva inviato una immagine di una pistola accompagnata dal commento *"hai un altro uomo? Io ammazzo a te e a lui".*
Precisava che aveva molta paura di lui ed era preoccupata per la sua incolumità: *"stavo male, io avevo paura... quando lui mi ha detto: quando scendi giù di casa stai attenta che ti devi guardare le spalle, no?, oppure quando mi ha detto: devi bruciare, ti devo bruciare viva, io quando scendevo di casa ... non scendevo più da sola",* ma si faceva accompagnare dalla madre o dalle amiche situazione che era ancora attuale ("znz *porto sempre dietro mia mamma").*
Inoltre, E si presentava sotto casa insistendo per vederla e cercando di convincerla a riprendere la relazione. Prometteva che sarebbe cambiato e quando lei gli faceva presente che era violento affermava che sarebbe migliorato.
A fronte della sua ferma decisione di non riprendere la relazione, Di M le mandava messaggi minatori tramite whatsapp, la contattava con videochiamate, anche utilizzando utenze a lei non conosciute.

Lei non rispondeva quando vedeva il suo numero ma riceve telefonate da numeri privati anche fino a tarda notte.
Analogamente D M contattava sua madre, sia direttamente che con numeri privati. Una volta la madre aveva risposto intimandogli di "non *rompere"* ed aveva così avuto modo di verificare che effettivamente il chiamante era lui.
Riconosceva le copie dei messaggi acquisite agli atti.
In questo contesto, una volta nel mese di marzo (a seguito di contestazione poi emergeva che il fatto si era svolto in febbraio), mentre si trovava fuori casa, riceveva una chiamata dalla madre che la avvisava di non entrare in casa dalla porta principale, ma di passare dal retro, perché davanti c'era E ; che la stava insultando. Di M si era messo sotto le finestre dicendole *"pezza di merda, scendi giù che ti ammazzo, faccia di merda"* e simili. Lei quindi aveva cercato di arrivare in casa senza farsi vedere ma appena fatto il giro dello stabile se lo trovava all'altezza della fermata dell'autobus 49 e subito le si era avventato addosso: *"come se voleva alzarmi le mani".* Sua madre, che nel frattempo l'aveva raggiunta, era subito intervenuta in sua difesa ed aveva cominciato a colpire D con degli schiaffi.
Precisava che durante la convivenza con Di M la madre l'aveva vista con segni sul corpo ma lei le aveva raccontato di essere caduta dalle scale o simili. Solo dopo l'interruzione della relazione le aveva confidato che erano stati causati da Di M
Dopo l'ultimo episodio descritto, aveva presentato denuncia. Di M aveva proseguito con tali condotte ancora per un po', poi era stato convocato dai Carabinieri e da quel momento non si era più fatto sentire.
Quanto ai rapporti tra Di M ed il figlio dopo che lei era tornata dalla madre, ricordava che nei primi tempi lo aveva visto alcune volte e lo aveva anche tenuto con sé, poi a seguito di un episodio in cui D ; si era rifiutato di

riportare a casa A all'orario concordato e l'aveva fatta aspettare fino alle 22.30 senza darle notizie non glielo aveva più lasciato vedere. Peraltro, tale episodio era avvenuto in concomitanza con la denuncia e con le minacce che lui le rivolgeva, dicendole che avrebbe mandato il bambino in adozione, che glielo avrebbe portato via.

Con riferimento alle produzioni difensive relative a contatti via Facebook che si sarebbero verificati dopo l'applicazione della misura cautelare, la teste escludeva di aver inviato comunicazioni di alcun tipo all'ex compagno precisando che egli aveva la sua password e dunque poteva accedervi autonomamente. Ricordava, tuttavia, che un giorno il figlio aveva in mano il suo telefono ed era

partita inavvertitamente una telefonata al D M, cosa della quale aveva ritenuto opportuno avvertirlo con un messaggio, per non essere richiamata da lui.
Dopo la denuncia aveva cominciato ad essere seguita da un centro antiviolenza. Aveva fatto un corso di sartoria per trovare un lavoro ed aveva effettivamente lavorato in due distinti periodi, ma solo per delle sostituzioni.
Attualmente non svolgeva alcuna attività lavorativa e non aveva ritenuto di farsi inserire in una comunità protetta perché si sentiva sufficientemente protetta dalla madre.

A M i, madre di M A i, riferiva di aver conosciuto D : Di M quando questi avviava la relazione con sua figlia. Precisava, ad ogni modo, che frequentava poco la coppia insieme, mentre aveva continuato a vedere la figlia, anche quando era andata a vivere col compagno.
Per quanto a lei noto, inizialmente i rapporti tra i due andavano bene, mentre tra lei e Di M • non c'era mai stato un buon rapporto perché "è *molto arrogante e maleducato nei miei confronti",* si arrabbiava sempre quando lei gli chiedeva del suo lavoro *(perché lui lavoro non l'ha avuto mai").* Riferiva che mentre la figlia viveva con D M, non le aveva mai raccontato dei problemi che aveva. Ricordava di averla vista con dei segni sul corpo, ma alle sue richieste aveva risposto di aver *"sbattuto",* anche se era evidente che la domanda la metteva a disagio. Collocava tali episodi dopo la nascita del bambino.
Ricordava che una volta, alle due di notte, la mamma di D le aveva telefonato chiedendole di intervenire perché i due ragazzi stavano *"bisticciando",* lei tuttavia non era potuta intervenire perché non ha mezzi di trasporto autonomi. Il giorno seguente aveva cercato di parlare con la

figlia senza riuscirci e soltanto verso sera le aveva parlato apprendendo che era tutto a posto.
Durante la convivenza, la figlia era comunque tornata a casa 3 o 4 volte perché D l'aveva *"sbattuta fuori"*.
Quando la casa di famiglia di D; non era più disponibile, la figlia si era trasferita da lei con il bambino. Durante tale periodo D veniva a trovarla ma lei non lo aveva più voluto in casa dopo una discussione derivata dal fatto che E non si presentava al lavoro, pur essendo in serie difficoltà economiche.
Successivamente, la figlia decideva di interrompere la relazione e D; cominciava a *"farle i dispetti"* col bambino. Ricordava che una sera non si era fatto vedere sino alle 22.30 ripetendole che non le avrebbe riportato il piccolo.
Un giorno, dopo che D e Mi t si erano accordati perché D vedesse il figlio, aveva sentito da casa E : che per la strada parlando al telefono con Mi . si rivolgeva alla figlia

con parole del tipo: *"puttana, fai schifo, te la faccio pagare"*. M stava arrivando a casa col figlio e lei era scesa in sua difesa. Appena l'aveva vista, D ; le si era avvicinato faccia a faccia e le aveva detto, *"cosa vuoi brutta puttana? "* e lei lo aveva colpito con degli schiaffi intimandogli di allontanarsi immediatamente dalla figlia. Escludeva che E avesse indosso gli occhiali. M era con una amica di nome L [1].

Quanto alla vita che la figlia faceva durante la convivenza, M . le aveva successivamente raccontato di essere stata percossa in alcune occasioni: una volta D le aveva tirato una forchetta; in un'altra occasione, mentre era sotto la doccia, l'aveva presa a calci; un'altra volta l'aveva minacciata con un coltello.

Per quanto le aveva riferito la figlia, Di M > faceva uso di cocaina e di alcolici.
Dopo l'interruzione della relazione, Di M > aveva iniziato a mandare molti messaggi sia a lei stessa sia alla figlia. Ricordava una fotografia di una pistola con un messaggio col quale affermava che chi toccava suo figlio sarebbe morto. Lei stessa era stata minacciata *"ha detto che mi spezzerà le gambe e mi farà camminare sulla sedia a rotelle".*
Riferiva che M t ha tuttora paura di muoversi da sola. Spesso la chiama anche la sera se è fuori pregandola di raggiungerla per tornare a casa insieme *("già la sento come parla... e io la vado a riprendere e la riporto a casa").*

L'Ass. G L; i, in servizio presso il Comm.to di ', riferiva in ordine al
proprio intervento del 17.02.2018 su richiesta di E : Di M nei pressi di
Di M era da solo ed affermava di essere stato aggredito dall'ex convivente e dalla madre della donna. Su sua richiesta, era stata chiamata un'ambulanza, anche se non presentava segni evidenti di aggressione. Su indicazione di D M , inoltre, avevano cercato di contattare l'ex convivente, che doveva trovarsi in uno stabile indicato dall'uomo, ma non la avevano trovata. Ricordava che l'uomo era molto agitato e che il motivo del litigio verteva sulla gestione del figlio.

M M, madre di E D M , confermava di aver ospitato la giovane coppia a casa sua per circa due anni e mezzo, sino al settembre 2017, quando le pignoravano la casa. Precisava che in quel periodo lei non lavorava, M A nemmeno, mentre suo figlio lavorava saltuariamente. L'unica fonte di reddito stabile del nucleo familiare erano 200 euro al mese che riceveva dal padre di D per il suo mantenimento.

[1] All'udienza del 15.02.2019 tramite nuovo esame della persona offesa sul punto, si apprendeva che si trattava di L M , della quale la teste non conosceva l'indirizzo.

8 //

A/

L— Ricordava che i due giovani litigavano spesso per motivi economici. Appena D arrivava casa M i gli chiedeva denaro e discutevano animatamente e verbalmente.

Escludeva di aver mai assistito ad aggressività fisica del figlio nei confronti della compagna.

Affermava, inoltre, che non era mai avvenuto che i due si allontanassero momentaneamente e che M i tornasse dalla madre.

Ricordava di aver avuto contatti con la madre di M. soltanto in due occasioni. Una volta al battesimo di A . In una seconda occasione le aveva telefonato lei *'"perché loro due stavano avendo una lite furente" e* cercava il suo aiuto ma la donna si era indispettita per l'orario in cui l'aveva chiamata e le aveva detto di "*arrangiarsi".*

Quanto all'episodio nel corso del quale M A sarebbe stata "*sbattuta fuori di casa dal figlio",* affermava che in realtà era stata soltanto accompagnata fuori perché il figlio stava discutendo con la sorella e non voleva che M . intervenisse nella loro discussione. Si era limitato a farla *"accomodare fuori, giusto per farla sbollire un attimo".* La cosa si era protratta per circa 10 minuti e D ; aveva poi fatto rientrare in casa M che, nel frattempo, era rimasta sul ballatoio. Riteneva che il fatto si fosse svolto in ottobre, verso le 19,00/20,00 e non ricordava se M fosse in pigiama.

M aveva alzato una volta le mani verso D, gli aveva tirato una sberla *"sempre per i soldi* " dopo averlo spintonato contro all'armadio. D non aveva reagito e se ne era andato.

Ricordava, ancora, che M aveva avuto una dura discussione con sua mamma (di settant'anni) per l'organizzazione del battesimo di A. Stava per metterle le mani addosso e D; l'aveva fermata.

Dopo la nascita del bambino, lei e M ì trascorrevano spesso la giornata in casa insieme. M non si alzava mai presto la mattina, e spesso era lei che doveva dare il latte al piccolo. Anche D : si occupava del figlio, se non era occupato al lavoro.

D : aveva cambiato molti lavori e di recente faceva la guardia giurata con turni non stabili.

Escludeva che il figlio avesse mai fatto uso di stupefacenti o abusato di alcolici *("con mezza birra è già brillo").* Non lo aveva mia visto rientrare a casa ubriaco o alterato.

Escludeva di essere mai stata percossa dal figlio ed escludeva di averne paura.

Per quanto a sua conoscenza, quando M i era tornata a casa sua a seguito del pignoramento dell'abitazione, E vedeva i figlio circa una volta alla settimana. Situazione che era protratta sino al gennaio 2018.

Quanto all'episodio del febbraio 2018, il figlio le aveva telefonato dicendole che si trovava sotto casa di M , che era andato per incontrare il figlio ma era stato aggredito dalla madre di M . che gli aveva spaccato gli occhiali. A

Riferiva, ancora, che durante la convivenza con Mi a volte la controllava perché faceva delle docce troppo lunghe e consumava molta acqua calda facendo salire le bollette. Ricordava che una volta aveva segnalato la cosa al figlio, il quale aveva spento l'acqua calda mentre M era sotto alla doccia.

S D M; sorella di E Di IV frequentava la casa della madre circa una volta alla settimana con i propri figli. Ricordava che in una occasione aveva avuto una discussione col fratello e la A era intervenuta non conoscendo la situazione. Il fratello quindi l'aveva
invitata "*gentilmente ad uscire",* ma la cosa era finita lì. M: era rimasta sul ballatoio al
massimo per un quarto d'ora e poi il fratello era andato a riprenderla.
Le era capitato più volte di vedere il fratello e la compagna litigare per questioni di soldi. Non aveva mai visto aggressioni fisiche, né segni sul corpo di M

S D M), zio di D : Di M , riferiva che Mi i e D erano andati qualche volta a trovarlo nel suo locale, un bar in via Aveva avuto modo di rendersi conto che *"si
beccavano'".* M si lamentava che D: non si impegnava abbastanza per costruire un futuro più solido.

R D M », padre di D D M , affermava di aver avuto modo di vedere i due giovani a casa di sua mamma, 3 o 4 volte. In queste occasioni, Mi attaccava D dicendogli che non era in grado di mantenerla, che non aveva un lavoro e una casa.

D D M > inizialmente intenzionato a sottoporsi ad esame, preferiva rendere spontanee dichiarazioni dando lettura di un manoscritto, lettura che poi

veniva svolta dal difensore atteso che egli non riusciva a superare la commozione.
Con tale memoria, egli affermava che le affermazioni di M “sono tutte assolutamente false”. Affermava di aver cercato di formare una famiglia, ma che dopo la nascita di A erano insorti seri problemi economici perché M non lavorava e lui guadagnava soltanto 200 euro al mese. In questa situazione di difficoltà c’erano frequenti litigi ma escludeva di aver mai alzato le mani verso la compagna. Escludeva di essere una persona violenta come lo aveva descritto M: Affermava di essere “una persona sensibile e di buon cuore”.
Escludeva di far uso di stupefacenti o di alcol. Si limitava ad uscire ogni tanto con gli amici per bere una birra, senza essersi mai ubriacato.

Aveva cercato di fare del suo meglio con il figlio ed aveva sofferto molto quando M aveva
deciso di non farglielo più vedere. Precisava di non avere sue notizie da più di un anno.
Anche nel febbraio 2018, l’episodio descritto si era verificato perché cercava di vedere suo figlio dopo i ripetuti rifiuti della compagna ed era stato subito aggredito dalle donne appena si era avvicinato a lui e gli erano stati rotti gli occhiali. Non aveva denunciato quanto patito per non mettere in difficoltà la madre di suo figlio. Ammetteva di aver inviato i messaggi ricevuti dalla compagna affermando di averlo fatto per disperazione.

***

La ricostruzione dei fatti così riportata offre, a parere di chi scrive, piena prova della sussistenza di entrambi i reati in contestazione.
Occorre in primo luogo evidenziare che M A ha più volte precisato di aver trascorso la sua relazione sentimentale con E ; Di M in una condizione di

persistente aggressività e violenza del compagno, ma di aver sempre perdonato tali atteggiamenti per la volontà di proseguire la relazione ("era *violento "* ma "poi *io per amore ci stavo lo stesso, cioè io gli volevo bene ").*

Per tutto il periodo della loro convivenza, pertanto, pur avendo ripetutamente subito aggressività verbale e fisica, non aveva mai denunciato quanto patito, non si era mai recata al pronto soccorso, non si era confidata nemmeno con la propria madre, alla quale aveva nascosto la vera causa dei segni che pur la donna aveva visto sul suo corpo.

Per contro, la giovane donna ha riferito di essersi decisa a denunciare l'ex compagno solo a seguito della consolidata (da parte sua) interruzione della loro relazione e della persistente insistenza di E Di M i nell'esprimere nei suoi confronti minacce gravi e seriamente preoccupanti anche con riferimento al figlio. Sino a mandarle la fotografia di una pistola, accompagnata da una minaccia più che esplicita e ad effettuare ripetuti appostamenti sotto casa sua.

Si tratta di una progressione del tutto in linea con la crescente aggressività dell'uomo più volte descritta dalla persona offesa, che ben può aver dato luogo alla fondata preoccupazione per l'incolumità propria e del figlio manifestata dalla persona offesa.

Preoccupazione che la portava, soltanto nel febbraio 2018, a denunciare quanto patito.

Deve dunque escludersi che MA abbia avuto intenti calunniatori o rivendicativi nel rivolgersi alle forze dell'ordine.

Va peraltro altrettanto sottolineato che - non a caso - le condotte descritte hanno trovato la leva per interrompersi soltanto nella esecuzione di un esplicito ordine dell'autorità giudiziaria, successivo alla denuncia.

Inoltre, occorre sottolineare la linearità delle dichiarazioni della persona offesa, la loro coerenza e la corretta collocazione in una progressione temporale descritta in parallelo alla crescente aggressività subita.
Dunque una linea del tempo scandita dagli episodi di maggior violenza patiti, più che dalla loro effettiva successione cronologica, come è tipico del vissuto personale, soprattutto nella ricostruzione di vicende traumatiche.
M A ha affermato di aver sopportato troppo ("non *ne potevo più di essere trattata cosi, ho patito troppo e ho detto basta")* ed ha ben descritto il senso di svilimento continuo derivante dagli insulti ripetuti e ricorrenti e dalle violenza del compagno: *"troia, scema, handicappata",* parole che *"psicologicamente comunque a me mi toccavano, nel senso che lui aveva questa cosa, di toccarmi dentro (...) mi toccava troppo, cioè mi faceva male, sono stata male ".*
Le dichiarazioni di M A , pertanto, risultano pienamente resistenti al vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca riconducibile ai canoni ermeneutici di cui all'art. 192 cpp Alle considerazioni sin qui svolte va poi aggiunto che quanto riferito dalla persona offesa ha trovato piena corrispondenza in quanto appreso dalla madre A M , e sindanco dai testi della difesa.
Va infatti ricordato che la madre della persona offesa ha qui riferito di aver visto la figlia con segni sul corpo e di aver poi appreso che si trattava del risultato di percosse patite da D Di M Ha riferito di aver ricevuto dalla figlia il racconto di ciascuno degli episodi da lei patiti: quello del lancio della forchetta; dell'aggressione sotto alla doccia; delle minacce col coltello.
Ed ancora, aveva ricevuto una telefonata notturna dalla madre dell'imputato che le chiedeva aiuto per sedare una lite tra i due giovani; aveva ricevuto minacce anche rivoltile direttamente da D

Di M ed aveva avuto modo di vedere i messaggi inviati alla figlia, ivi compreso quello contenente la fotografia di una pistola. Era poi stata direttamente coinvolta nell'episodio del febbraio 2018 e veniva sistematicamente richiesta dalla figlia di accompagnarla ovunque, perché non voleva più uscire da sola per paura.

Oltre a tali elementi di piena coerenza, va poi ricordato quanto appreso dalla madre e dalla sorella dell'imputato, le quali hanno coralmente confermato che nel corso di una discussione in famiglia D - evidentemente con un fare che non destava stupore nelle parenti - per evitare che M: partecipasse alla discussione l'aveva fatta *"gentilmente accomodare"* fuori dalla porta, di sera. Descrizione che viene facilmente riempita con i dettagli fomiti dalla persona offesa sul fatto che era in pigiama, che la porta non le veniva aperta per oltre un'ora e che era il mese di dicembre.

Altrettanto, M i M ha ricordato che M i stava troppo tempo sotto alla doccia, cosa che lei stessa aveva chiesto al figlio di farle interrompere, dando probabilmente il "la" all'aggressione descritta dalla parte offesa, nel corso della quale veniva colpita con calci alla schiena.

Dalla medesima fonte la conferma del "furente litigio" svoltosi nel corso di una notte, talmente ingestibile da rendere necessaria la richiesta di aiuto alla madre di M A

Altrettanto confermata la periodica assunzione di alcolici (ammessa dallo stesso imputato) e l'immediato stato di alterazione ad essa conseguente.

La piena attendibilità della persona offesa così vagliata, porta a ritenere provato quanto da lei qui riferito e dunque che la giovane donna abbia subito ripetute e costanti aggressioni verbali con insulti e frasi denigratorie come sopra riportate, nonché le aggressioni fisiche descritte, tali da farle patire penose condizioni di vita, sino a portarla alla decisione di interrompere la relazione col compagno.

Le condotte svoltesi in corso di convivenza integrano il reato di cui all'art. 572 cp qui contestato al capo A) della rubrica.

Per la configurazione della fattispecie in esame, infatti, è sufficiente che si sia in concreto instaurata una stabile relazione affettiva di tipo familiare. Situazione che nella specie può dirsi verificata atteso che i due giovani hanno convissuto per un tempo consistente, hanno avuto un figlio ed hanno dichiaratamente avviato la loro relazione con una intenzione di stabilità e di reciproco sostegno.

La configurazione del reato non viene meno anche a fronte di eventuali condotte reattive della persona offesa come più volte chiarito dalla Suprema Corte.

"In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali". (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018 - dep. 11/10/2018, C, Rv. 27451902).

Quanto alla consapevolezza del proprio agire in capo all'imputato: *"la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria".* (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018 - dep. 14/01/2019, C, Rv. 27434102).

Consapevolezza che è direttamente desumibile dalle reiterate richieste di perdono descritte dalla persona offesa.

Si è poi altrettanto accertato che successivamente alla cessazione della relazione affettiva, cessazione che si è verificata dopo alcuni mesi dalla

cessazione della convivenza, che era avvenuta

per motivi indipendenti, E Di M ha avviato una condotta persecutoria nei confronti dell'ex compagna, senza accettare la sua decisione.

Va ricordato che la giustificazione della propria condotta fornita dall'imputato, il quale ha affermato di essersi così comportato soltanto perché voleva vedere il figlio, non trova corrispondenza nei fatti. E' infatti pacificamente emerso che per un lungo periodo, dal settembre 2017 al gennaio 2018, non si è verificato alcun problema nella facoltà di vedere il figlio.

La stessa madre dell'imputato ha ricordato che D: Di M vedeva il piccolo A almeno una volta alla settimana. Problemi che sono invece poi emersi una volta che la persona offesa ha consolidato e fermamente espresso la sua volontà di chiudere la relazione con l'imputato.

A seguito di tale comunicazione, D D M) ha infatti cominciato ad assumere un atteggiamento rivendicativo, esprimendo pesanti minacce anche rivolte al destino del figlio ("Zo *farò dare in adozione")* con l'espressa intenzione di far patire all'ex compagna il suo stesso patimento conseguente alla cessazione del rapporto.

Minacce ripetute e di una intensità decisamente consistente, che sono state pienamente riconosciute dallo stesso imputato.

A tali condotte si sono aggiunte telefonate insistenti anche nella notte, appostamenti sotto l'abitazione della persona offesa, minacce anche alla madre dell'ex compagna. Condotte che provocavano in M i A un persistente stato di paura, ancora attuale, in relazione al quale la giovane temeva - come teme tuttora - di uscire di casa da sola.

Condotte tutte che integrano il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis come descritto al capo B) di imputazione.

Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di D : Di M in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti.

Quanto al capo A) della rubrica, deve inoltre essere ritenuta contestato fatto e sussistente la
circostanza aggravante di cui all'art. 94 cp atteso quanto emerso dalle dichiarazioni della persona offese anche con riferimento ad un ripetuto stato di alterazione del compagno.
Sussiste, inoltre, l'aggravante di cui all'art. 612 bis co 2 cp come contestata, ricordato che la condotta si è rivolta a persona con la quale l'imputato aveva avuto una relazione sentimentale.
I reati così ritenuti sussistenti si sono sviluppati in progressione cronologica ed hanno sostanzialmente la medesima matrice psicologica. Può dunque ritenersi sussistente il vincolo di cui all'art. 81 cpv cp.
Si giudica più grave il reato sub A), in ragione della pena edittale prevista.

Ad ogni modo, va ricordata la giovane età dell'imputato, la difficoltà sicuramente anche da lui riscontrata nella gestione di un figlio in una situazione di precarietà economica, la sua incensuratezza ed il suo corretto comportamento processuale.
Elementi che consentono di ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cp.
Circostanze che si giudicano in termini di equivalenza rispetto all'aggravante sopra descritta.
Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p ed in particolare ricordato che le condotte qui esaminate si sono espresse con aggressività non soltanto fisica ma anche verbale, si sono protratte nel tempo ed anche durante la gravidanza della persona offesa, si sono manifestate anche con espressione di minacce gravi e persistenti, elementi tutti che impongono di discostare sensibilmente la pena dal

minimo edittale, si ritiene equo irrogare a E D M la pena di anni 3 di reclusione, così determinata:
pena base per il più grave reato di cui al capo A) della rubrica anni 2 e mesi 8 di reclusione, aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo B) della rubrica.
Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Passando alle richieste formulate dalla parte civile costituita M A , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 cp. Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.
Si è infatti ricostruito che M A ha sistematicamente subito le violenze verbali e fisiche del compagno, sino ad arrivare ad affermare di aver "sopportato troppo" ed a decidere di interrompere la sua relazione con lui. Decisione che, tuttavia, non veniva rispettata dall'ex compagno, il quale avviava una ulteriore condotta persecutoria nei suoi confronti con appostamenti, messaggi, minacce ed ulteriori aggressioni.
Si è altrettanto ricostruito che la persona offesa ha così instaurato una condizione di persistente paura e di preoccupazione per la propria incolumità e per quelle del figlio e della madre, ha tuttora timore ad uscire di casa e si fa sistematicamente scortare dalla madre ad ogni necessità.
Considerati i plurimi aspetti oggetto di valutazione, si ritiene che la compiuta quantificazione del danno debba essere devoluta ad altro giudizio.
In questa sede, richiamate le argomentazioni sopra svolte, può riconoscersi a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 10.000,00.
D : Di M deve, inoltre, esser condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in

complessivi € 1220,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Somma che dovrà essere versata a favore dello Stato anticipatane, atteso che Mi ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

D D I M colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta contestata in fatto raggravante di cui all'art. 94 c.p. al capo A) della rubrica, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

D DI M. al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita M A, da liquidarsi in separato giudizio e indica, a titolo di provvisionale immediatamente

esecutiva, la somma di € 10.000,00

CONDANNA

L'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.220,00 oltre 15%

per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatane.

FISSA

in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Mi 19.03.2019

Il Giudice

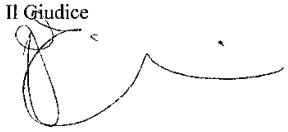

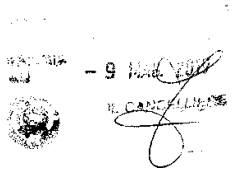

Presidente
Giudice Giudice
estensore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 21 marzo 2019

IL TRIBUNALE DI MILANO

V sezione penale dibattimentale composto dai signori magistrati:

dott. Annamaria Zamagni dott. Alessandro Santangelo dott.ssa Maria Pia Bianchì

sentiti P.M. e Difesa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

T R C
generalizzato e difeso come da allegato
imputato dei reati di cui all'allegato decreto

; Parte civile costituita: C R M .
difesa dall'avvocato

N35360/15 RGNR
N 348/16 RGGIP

Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- articolo 429 c.p.p. -

1968, detenuto
presso
Il Giudice Dr. Luigi Gargiulo all'esito dell'udienza preliminare nei-confronti di:

T R i G , nato (Perù) il
Ia C.C. di PRESENTE difeso di fiducia dall'avv.

IMPUTATO

■

1. del reato p. e p. dagli arte 61 co.l n.l e 11 quinquies e 572 c.p. in combinato disposto con Kart. 94 c.p. perché, in stato di ubriachezza abituale, maltrattava la compagna. C R M /anche in presenza dei figli minori, T G IJ C — nato in Perù in data 1999 ■ e T. O J A nata in Perù in data .2004—, percuotendola con violenza in più occasioni.
Reato commesso in Milano fino al mese di maggio 2011

2. Del reato p. e p. dall'art. 570 c.p., perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia con le condotte descritte al capo 1) e sottraendosi a-li obblighi imposti derivanti dalla sua qualità di genitore, faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori 1 l C J C , nato in Perù in data .1999 e TC: A nata in Perù in data 2004.
Reato commesso in Milano fino al 1.10.2015

3. del reato p. e p. dagli arti. 81, 61 co. 1 n. 5 e il, 609 bis, 609ter co. I n i è 5, 6b9"sèxiés e 609 septies co. 4 n. 1 e 2 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno

/criminoso, commesse anche in tempi diversi, abusando delle condizioni di inferiorità fisica della figlia minore T C A nata in Perù in data 2004, la induceva a subire atti sessuali contro la sua volontà, consistiti: nell'entrare nella stanza dove dormiva durante la notte e di sfiorare con la mano la parte esterna della vagina della figlia, in quanto quest'ultima era priva delle mutandine; nel toccarle in più occasioni con gesti rapidi ed insidiosi i glutei e la vagina con il pretesto di un abbraccio; con raggravante di aver commesso il fatto su soggetto minore degli anni quattordici ed essendo il genitore e di aver profittato di circostanze di luogo.(durante la notte quando la figlia dormiva) e di

persona (figlia), anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa, nonché di aver commesso il fatto con abuso di autorità.

In Milano dal 27 dicembre 2014 fino al 27 aprile 2015

PRTE CIVILE:

C I F M , nata a i (Perù) in data .1966 e residente a e di fatto domiciliata a , ; difesa di fiducia dall'avv.

T C *A* J . nata in Perù in data ,2004 e residente a e di fatto domiciliata a

Fonti di prova

1. Segnalazione del 16,6.15 ad opera del Consultorio Familiare Integrato del comune di ;
2. Informativa n.l e ss. del 10.11.15, ad opera della Polizia Locale di Milano, Unità Tutela Donne é Minori;
3. Verbale di sommarie informazioni rese del 1.10.15 da C RM
4. Verbale di sommarie informazioni del 1.10.15 rese da H G K N ; Verbale di sommarie informazioni del 20.10.16 rese da P R A i;
5. Documentazione Consultorio Asl Milano;
6. Verbale d'incidente Probatorio del 10.5.16;

P.Q.M.

visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 7011/89

DISPONE

il rinvio al giudizio del Tribunale di Milano dell'imputato sopra indicato per il reato di cui alla rubrica indicando per la comparizione del predetto davanti al:

Tribunale di Milano 5^{A} sezione penale, in composizione collegiale Milano via Freguglia 1 - piano primo aula 5 bis l'udienza del 25.9.2018 ore 9.30-

con avvertimento all'imputato che non comparendo, si procederà in sua assenza ai sensi artt. 420 bisess. cpp

AVVERTE

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per L'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame

Milano 24.5.2018

Luigi Gargiulo

Il Giudice dr

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto la pronuncia di una declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione quanto al delitto di cui al capo a); per quanto concerne il reato di cui al capo b), ha chiesto condannarsi il prevenuto alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; con riguardo al reato di cui al capo c) pronunciarsi declaratoria di non doversi procedere per "ne bis in idem ".

La Parte civile si è riportata alle conclusioni scritte e ha depositato nota spese.

La Difesa si è associata alle richieste del P.M. quanto alle conclusioni rassegnate in ordine ai reati di cui ai capi a) e c); quanto al delitto di cui al capo b) ha chiesto mandarsi assolto il suo assistito, in via subordinata ha chiesto la pronuncia di una declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, da ultimo in via ulteriormente subordinata contenersi la condanna nel minimo edittale e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto, l'imputato sopra generalizzato era chiamato a rispondere davanti al Tribunale in composizione collegiale dei reati a lui ascritti.

Nel corso del processo, ammesse le prove richieste, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi e l'esame del prevenuto;

in esito le parti esponevano le conclusioni sopra riportate ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene doversi affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo b) limitatamente all'ipotesi di cui al cpv. dell'axt.570 c.p., quanto ai restanti capi si accolgono le richieste del Rappresentante della Parte Pubblica e della Difesa per le ragioni che di seguito si espongono.

Quanto alla motivazione in ordine a tale primo delitto l'esposizione della motivazione della decisione necessità della seguente premessa metodologica: occorre, infatti, richiamare il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il racconto dei fatti narrato dalla p.o. deve essere sottoposto ad un vaglio di credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima che non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda in quanto portatrice di un interesse diretto ad ottenere la condanna dell'imputato.

Tanto premesso il Tribunale è tenuto a basarsi sulle risultanze agli atti applicando le sopra riportate coordinate ermeneutiche, sottoponendo la versione dei fatti riferita dall'ex convivente dell'imputato, costituitasi parte civile in quanto esercente la patria potestà sulla minore indicata in dispositivo, ad un vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca accertando sotto tale ultimo profilo se la stessa trovi o meno riscontro nella deposizione di altri testi o conferma nella documentazione contenuta e/o acquisita al fascicolo.

Nell'ipotesi di specie il Tribunale ha valutato attendibile la versione dei fatti esposta dalla parte lesa in quanto, da un lato la relativa narrazione risulta logica ed intrinsecamente coerente, sotto altro aspetto perché trova conferma nella testimonianza delle altre persone escusse.

Invero, C I N , già convivente dell'imputato, dal quale narrava di aver avuto due figli, riferiva di essere giunta in Italia nel 2005, aggiungeva che la relazione con il prevenuto si era interrotta nel 2010 e che solo nel 2014 i due figli, nati da quell'unione, l'avevano raggiunta nel nostro paese. Con riguardo ai fatti per i quali è processo, riferiva, poi, che l'imputato non aveva contribuito al mantenimento dei figlioli, in particolare, precisava che questi si era limitato a corrispondere l'esigua somma di 20,00 euro in un'occasione, mentre, quando i figlioli erano ancora in Perù, quella di maggiore entità di euro 100,00, ciò, malgrado lei gli avesse chiesto di contribuire anche in prosieguo di tempo alle spese di mantenimento anche perché era rimasta senza lavoro[1], a differenza di lui.

Tali circostanze erano confermate dal prevenuto stesso che riferiva di svolgere la sua attività presso un'autocarrozzeria e fare anche il magazziniere; dichiarava, poi, di aver contribuito al mantenimento dei suoi figlioli corrispondendo circa 250,00 euro al mese[2].

La versione difensiva non risulta supportata da documentazione di sorta e nemmeno confortata dalle dichiarazioni degli altri testi.

Invero, H C KM. , confermava la versione dei fatti esposta dalla madre tenuto conto degli elementi che erano di sua conoscenza; in particolare, aggiungeva di ricordare di essere stata presente un giorno in cui la sua genitrice si era recata a casa del padre per avere da lui un aiuto economico senza ottenere nulla; precisava, altresì, che quel giorno l'aveva vista uscire dall'abitazione patema in lacrime per essere stata picchiata da suo padre.[3]

Si stima che la versione accusatoria della C R trovi conferma anche in quella della teste della Difesa C C F , zia di un'altra ex compagna del prevenuto; invero, costei dichiarava di essere stata richiesta dal 1 di dargli del denaro destinato alla C che glielo aveva chiesto[4]; il Collegio reputa che se il prevenuto era ricorso alla zia della sua compagna per consegnare una somma di denaro, evidentemente , non era solito corrispondere con regolarità la cifra che ha dichiarato di aver versato, invece, mensilmente per il mantenimento dei suoi figlioli; a ciò consegue raccoglimento della prospettazione del Rappresentante della Parte Pubblica.

Le risultanze sopra sinteticamente esposte con riguardo agli elementi utili ai fini della decisione si stimano adeguatamente probanti in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art.570 cpv. c.p., poiché questi risulta essersi sottratto agli obblighi di mantenimento connessi allo *status* di genitore di figli di minore età, così commettendo il delitto *de quo* nell'intervallo temporale indicato; invero consta lo stato di bisogno della piccola vittima del reato, coerente con la sua giovane età; devesi, altresì, aggiungere come non siano emerse difficoltà economiche particolari incontrate dall'imputato, in quanto questi ha continuato a svolgere le sue attività come dallo stesso dichiarato; da ultimo si osserva come l'inadempimento risulti essere stato grave e reiterato, di modo che devono stimarsi sussistenti gli elementi costitutivi del reato indicato; conseguentemente il prevenuto va reputato colpevole del reato di cui si è detto.

La condotta contestata è stata reiteratamente tenuta di modo che si valutano, i relativi episodi, avvinti nel nesso teleologico interno in quanto tutti finalizzati allo scopo dì sottrarsi ai doveri di mantenimento, a ciò consegue un aumento della sanzione.

Quanto alla determinazione della pena, valutati tutti i criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p., ed in particolare l'intervallo temporale in cui si è svolta la condotta, si ritiene

equo comminare quella di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa (p.b. mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata a quanto sopra ex art.81 cpv. c.p.).

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex lege.*

Il diritto al risarcimento del danno della persona offesa costituitasi parte civile, comprensivo anche di quello morale si ricava dal disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.

I limiti intrinseci all'accertamento svolto in sede penale non si stima abbiano consentito di acquisire elementi precisi ai fini di una puntuale determinazione del danno arrecato, di modo che si

---

[1] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 21.2.2019, pp.3-6.

[2] Cfr. esame imputato in tracr. Verb. ud. 21.2.2019, pp.13 e ss.

[3] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 21.2.2019, pp.10-13.

[4] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud.21.3.2019, pp.3-6.

rimettono le parti davanti al Giudice civile per quanto di competenza; gli elementi di valutazione fin qui descritti consentono, tuttavia, di concedere una provvisionale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).

L'imputato nei cui confronti è stata proposta azione civile, in quanto ritenuto penalmente e civilmente responsabile, va condannato, poi, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in euro 1.350,00 oltre accessori di legge, come indicati in dispositivo; l'importo sarà distratto a favore dell'Erario in quanto anticipatario, attesa l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della parte civile.

Per quanto riguarda il delitto di cui al capo a) deve essere dichiarato il non luogo a procedere essendo decorso il termine di prescrizione, tenuto conto che gli elementi che si ricavano dal compendio probatorio non consentono l'emissione di una declaratoria di assoluzione ex art. 129 c.p.p.

Il fatto di cui all'art.570 co.l° c.p. va, invece, dichiarato improcedibile per difetto di querela; invero, il reato relativo, infatti, in quanto offende beni personali, è perseguibile a querela di parte, per cui la mancanza di volontà punitiva è ostativa anche rispetto alla pronuncia di una sentenza.

Declataria di non doversi procedere va emessa anche con riguardo al reato di cui al capo c); invero, per il medesimo fatto P imputato risulta essere stato già giudicato con la sentenza indicata in dispositivo, per cui in base al principio del *"ne bis in idem"* il Tribunale non può giudicarlo nuovamente per lo stesso fatto.

Infine, si è indicato quale termine di deposito della motivazione quello descritto in dispositivo, in quanto stimato congruo.

P.Q.M.

Visti gli àrtt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

T R colpevole del reato a lui ascritto al capo 2) limitatamente all'ipotesi di cui all'art.570 comma 2 n.2 c.p. e, riconosciuta la continuazione interna, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto gli artt.538 c.p.p.

CONDANNA

R M quale esercente la
l'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita C patria potestà sulla figlia minore, poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione rimette le parti dinanzi al giudice civile.

Visto l'art.539 c.p.p. a domanda

CONDANNA

l'imputato al pagamento di una provvisionale nei confronti della parte civile costituita G fi M: quale esercente la potestà sulla figlia minore di euro 3.000,00, esecutiva per legge.

Visto l'art.541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita che liquida in complessive in euro 1.350,00 oltre spese, LV.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Erario.

Visto -F art. 531 c.p.p. ■

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di I R ■ G per il reato a lui ascritto al capo 1) perché estinto per intervenuta prescrizione, al capo 2) limitatamente all'ipotesi di cui all'art.570 comma 1 c.p. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

Visti gli artt.529 e 649 c.p.p.

DICHIARA

14.9.2018.
Visto l'art.544 comma 3
c.p.p.

INDICA

In giorni sessanta il termine per il deposito della
motivazione.

I tice
ssa Maria Pia B? Non doversi procedere nei confronti di I R i C in ordine al reato a lui ascritto al capo 3) in quanto già giudicato per i medesimi fatti con sentenza 2300/18 del Tribunale di Milano confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza 5448/2018 pronunciata in data

Milano 21 marzo 2019.

Il Presidente

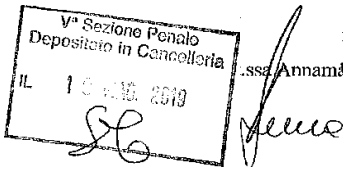

.ssa Annama

N. 24327/16 R.G.N.R.
N. 4081/17 R.G,Tri Sentenza n. 4011/19

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno, all'udienza del 25 marzo 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
S H [EH M , nato in Egitto il 1980, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia
(elezione di domicilio effettuata all'udienza del 7.6.2017), libero, **presente;**
Difeso di fiducia dall'Avv. **, presente;**

IMPUTATO

Previsto e punito dall'art. 572 c.p. perché, maltrattava con atti ripetuti di vessazioni psicologiche, lesive dell'integrità morale e del decoro della stessa rendendo abitualmente mortificanti le successive relazioni tra il soggetto attivo e la p.o., vessazioni psicologiche dovute sia al comportamento violento ed irascibile sia alle offese alle quali era sottoposta a causa del suo cambiamento di religione.
Come ad esempio in data 27.06.2016 quando, dopo un'ennesima discussione, seguiva la p.o. presso un esercizio commerciale e la minacciava verbalmente con epiteti tipo **"PUTTANA, VOLETE CASINO, VA BENE OGGI FACCIAMO CASINO"** e contestualmente prendendo una bottiglia di birra vuota dalla spazzatura facendo dei segni inequivocabili mettendola al collo simulando il taglio della gola.
Accertato in Milano il 02.07.2016,

*Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale *contestata all'udienza del 3.7.2017)*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per il reato contestato, riconosciuto il vincolo della continuazione con quello già giudicato con sentenza definitiva n. 3469/16 del 15.12.2016 e ritenuto più grave il reato di cui all'odierno processo, alla pena finale di anni tre di reclusione.

La Difesa chiedeva emettersi sentenza di assoluzione; in subordine la condanna al minimo della pena, previo riconoscimento della continuazione tra il reato in esame e quello di cui alla sentenza n. 3469/16 del 15.12.2016.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 15 marzo 2017 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia meglio descritto al capo che precede.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 3 luglio 2017 venivano ammesse le prove richieste e, a causa di difficoltà nella ricerca della persona offesa e della adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria (il 25 giugno 2018), l'istruttoria aveva inizio 1'8 ottobre 2018 con l'esame della persona offesa, C Mi K M L, e della madre della donna, M , R A L M , citata dalla Difesa.

Il 21 gennaio 2019 l'imputato dichiarava di non volersi sottoporre ad esame e si procedeva ad acquisire altra testimonianza richiesta dalla Difesa, di H , H; . Dichiarata chiusa l'istruttoria, il Pubblico Ministero concludeva. All'odierna udienza, la Difesa dell'imputato rassegnava le conclusioni e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

L'odierno processo origina dalla querela sporta nel luglio 2016 dalla persona offesa,

C M K M

La donna, esaminata in udienza, dichiarava di essere sposata con l'odierno imputato, con cui aveva avuto una figlia, S, nata il ,2009. Pochi giorni dopo la nascita della bambina l'uomo veniva arrestato in quanto

condannato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale commessi ai danni dell'odierna persona offesa.

La vicenda attiene alla condanna riportata nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, da cui risulta che lo stesso veniva condannato per tali reati alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione con sentenza del 29.11.2011, divenuta irrevocabile in data 8.6.2012.

La donna quindi dichiarava che all'inizio del 2016, uscito dal carcere, il S tornava a vivere a casa con lei, con la madre della donna e con la figlia. Già in precedenza, mentre si trovava in detenzione domiciliare, i due avevano ripreso a sentirsi - anche su sollecitazione della madre della persona offesa che ci teneva a far recuperare il rapporto tra l'uomo e la figlia - e l'imputato si professava molto dispiaciuto di non essere stato un buon padre.

La teste dichiarava che però la convivenza era subito problematica, in quanto l'uomo si imponeva molto in casa e lei non era più disposta ad assecondarlo come in passato, quindi litigavano molto spesso e lui aveva sempre il timore che la donna lo denunciasse.

I litigi attenevano soprattutto le frequenti richieste di denaro che il S avanzava con modi prepotenti e spesso capitava anche che l'uomo tratteneva la donna chiusa in casa, impedendole di uscire per ore o giorni. Il S , prima di arrivare a picchiarla nel giugno del 2016, aveva atteggiamenti molto aggressivi in casa, *"spaccava qualsiasi roba, spaccava casa"* e queste condotte portavano la donna a temere molto per l'incolumità propria e della figlia, che era sempre presente con loro in casa.

L'imputato, inoltre, si arrabbiava se la donna portava la bambina in chiesa con sé, tanto che la minore, accortasene e per evitare problemi, diceva a volte alla madre di andare da sola e che lei sarebbe rimasta con il padre.

L'aggressività dell'uomo si manifestava in maniera sempre più forte, fino all'episodio del 27 giugno 2016, che portava la donna a denunciare l'uomo, quando i due litigavano in casa, lui le metteva le mani al collo e poi la inseguiva al supermercato, dove la stessa si rifugiava raggiungendo la figlia e la madre; all'uscita dal supermercato l'imputato minacciava le donne per strada, mimando il gesto di tagliare la testa con una bottiglia di birra che rompeva e litigando con loro in strada per molto tempo.

Sul punto si acquisiva annotazione della Questura di Milano del 28 giugno 2016, in cui si dà atto che gli operanti intervenivano il giorno prima

alle ore 22:48 in casa della donna dove era stata segnalata una lite in famiglia.

A partire da quel giorno la persona offesa impediva all'uomo di fare ritorno in casa e il Said poneva in essere condotte persecutorie (appostamenti, continue chiamate e minacce di morte a lei e alla madre) che costituivano oggetto del processo definito con la sentenza n. n. 3469/16, che si acquisiva.

Il processo atteneva al reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., contestato all'uomo dal giugno all'agosto 2016, per il quale lo stesso veniva condannato con il rito abbreviato alla pena di anni due di reclusione.

La teste, infine, dichiarava che l'imputato, che veniva arrestato nell'ambito di tale ultimo procedimento, tornava libero dal maggio 2018 e da allora aveva ripreso a cercare e a minacciare sia lei che la madre, tanto che la teste si era già rivolta al Servizio di Violenza Domestica e Sessuale della Clinica Mangiagalli, che la seguiva da qualche mese. Rappresentava di avere chiesto da poco tempo la separazione dall'uomo e che ancora non vi erano provvedimenti che regolarizzassero le visite del padre alla figlia.

La madre della persona offesa, **M; R A i M** citata dalla Difesa, dichiarava in udienza di aver acconsentito, su richiesta dell'imputato, a riaccoglierlo in casa dopo il periodo di detenzione, nonostante la figlia non lo volesse più, per consentirgli di stare vicino alla bambina. Tuttavia la convivenza si rivelava ben presto *"impossibile*

L'uomo non accettava che la C; avesse cambiato religione (diventando cristiana evangelica da quando arrestavano il marito, come riferito dalla stessa persona offesa in udienza) e spesso la aspettava fuori dalla Chiesa; inoltre l'uomo diceva alla teste che aveva intenzione di ammazzare sia la moglie che la figlia.

Durante una discussione in casa *"l "ultima che lui era arrabbiato ha tirato fuori un coltello (...) lo picchiava sul tavolo";* la teste dichiarava che tale episodio si verificava prima dell'inseguimento della persona offesa al supermercato.

Confermava la vicenda del giugno 2016, quando veniva chiamata al telefono dalla figlia che si trovava in casa con l'imputato che l'aveva aggredita e la teste le diceva di uscire immediatamente di casa e raggiungerla al supermercato; la persona offesa così faceva e l'uomo le raggiungeva e per strada minacciava di tagliare loro la gola con una

bottiglia che prendeva da un cassonetto della spazzatura e rompeva. Un'altra volta le minacciava per strada con un coltello. Dopo essere stato allontanato da casa (a seguito dell'episodio del supermercato) cercava di contattare più volte la teste, minacciandola di morte.

La teste, infine, riferiva dell'atteggiamento prepotente dell'uomo, che le impediva di trascorrere del tempo con la nipote e, in particolare, di portare la bambina a scuola.

Il teste della Difesa, H H compagno della M , dichiarava in udienza di conoscere Timputato da circa dieci anni e di avervi convissuto poiché anche lui abitava con la M e la figlia. Rendeva una testimonianza invero piuttosto difficoltosa per la scarsa conoscenza della lingua italiana. In relazione al periodo in contestazione dichiarava di avere assistito a frequenti litigi tra l'imputato e la persona offesa in casa, ma di non essersi mai intromesso e di non aver mai visto il S picchiare la donna. Il teste dichiarava di ricordare che il 27 giugno 2016, quando rincasava dal lavoro, vedeva il S per strada, poggiato ad un muretto vicino alla stazione della metropolitana sul quale c'era una bottiglia di vetro che, tuttavia, il S; non afferrava. Quando le donne uscivano dal supermercato T imputato le seguiva e si verificava una accesa discussione, durante la quale il teste cercava di far calmare l'imputato, il quale tuttavia non minacciava di morte la persona offesa. Infine dichiarava di non aver sentito la persona offesa nell'ultimo periodo (precedente alla testimonianza) lamentarsi per minacce ricevute dal S

Alla luce di tale quadro probatorio deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

È emerso in dibattimento infatti che l'uomo, già condannato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della odierna persona offesa, terminato il periodo di detenzione, anche grazie all'intercessione della madre della persona offesa, riusciva a tornare in casa con la donna e la figlia. Tuttavia, dopo poco tempo, si verificavano accesi litigi con la moglie, la quale riferiva in udienza che l'uomo assumeva il solito atteggiamento prepotente ed aggressivo ma la stessa non era più disposta ad assecondarlo come fatto in passato, a seguito della vicenda processuale da poco conclusa.

Pertanto gli scontri tra i due erano frequenti e collegati a diversi motivi, in particolare alle richieste di denaro avanzate dall'uomo - che

all'epoca, a differenza della moglie e della suocera, lavorava saltuariamente - al controllo sulla bambina - che, come riferito dalla Martinez, l'imputato non voleva trascorresse troppo tempo con la nonna o in chiesa, dove frequentemente si recava la moglie - e, in generale ai modi prepotenti e aggressivi usati abitualmente dall'uomo in casa.

Sebbene la persona offesa abbia dichiarato che, fino al 28 giugno 2016, il Si non l'avesse mai picchiata, riferiva di violente discussioni, imposizioni di rimanere chiusa in casa, nonché violenza sugli oggetti e i mobili della casa; tale circostanza veniva confermata dalla madre della donna, la quale ricordava che durante una delle ultime discussioni in casa l'uomo afferrava un coltello che batteva ripetutamente sul tavolo.

Tale condotta, realizzata nel contesto familiare daH'uomo già condannato per le violenze e i maltrattamenti posti in essere ai danni della medesima donna, naturalmente cagionavano alla persona offesa molta paura e la facevano tornare a vivere in uno stato di costante prostrazione.

Peraltro l'atteggiamento violento dell'uomo appare caratterizzato da una evidente ingravescenza, in quanto se inizialmente l'imputato si "limitava" ad imposizioni legate alla vita quotidiana (impediva alla nonna di uscire con la figlia, alla moglie di uscire di casa o di portare con sé in chiesa la bambina e costringeva la donna a consegnargli denaro), a minacce e a violenti litigi durante i quali colpiva solo gli oggetti presenti in casa, il 27 giugno, come visto, arrivava a stringere le mani al collo della moglie, a seguirla quando scappava dalla madre al supermercato e a minacciare palesemente di morte le donne in strada, utilizzando una bottiglia rotta.

Le dichiarazioni della persona offesa, peraltro neanche costituita parte civile nell'odierno processo, appaiono contenute nelle espressioni, genuine, logiche e del tutto credibili e trovano conferma in quelle della madre, testimone citato dalla difesa e, in parte, anche in quelle del compagno della madre. Quest'ultimo, pur tentando evidentemente di alleggerire la posizione dell'imputato (basti ricordare la peculiare dichiarazione resa in merito all'episodio del 27 giugno, in quanto il teste, sentito in udienza a distanza di quasi tre anni dai fatti, ricordava con precisione che vicino al muro cui si poggiava l'imputato era presente una bottiglia, ma che il S non la afferrava) riferiva di frequenti litigi tra l'uomo e la moglie in casa nel periodo precedente, pur dichiarando di non aver mai visto l'imputato picchiare la moglie (circostanza ammessa anche dalla donna e che ne avvalora la credibilità).

Le dichiarazioni dei testimoni e le vicende processuali che interessavano l'imputato consentono quindi di ricostruire la vicenda nei termini di cui all'imputazione e di ritenere provato che il S , tornato in casa con la famiglia della persona offesa all'inizio del 2016 dopo il periodo di detenzione, poneva in essere condotte prepotenti, violente e di sopraffazione che si sostanziavano in maltrattamenti psicologici della moglie, già provata dalla precedente vicenda e gravata della responsabilità della crescita della figlia (che, come rappresentato in udienza, ben si rendeva conto di quanto accadeva in casa, tentando dì non determinare con la sua condotta ulteriori litigi tra i genitori).

Tali condotte precedevano, di poco, quelle maggiormente violente e minacciose tenute dall'uomo a partire dal giugno 2016 e oggetto della sentenza citata, passata in giudicato, di cui costituiscono un "naturale" antecedente, inserendosi nella più ampia condotta impositiva e minacciosa tenuta dall'uomo dapprima in casa e poi successivamente, quando veniva allontanato dall'abitazione. Le condotte (quelle in esame in questa sede e quelle oggetto della sentenza già divenuta irrevocabile) si inseriscono in un unico programma criminoso posto in essere dall'imputato e consistente in plurimi, e sempre più gravi, atteggiamenti molesti e prevaricatori rivolti contro la persona offesa al fine di sottometterla al proprio volere ed imporre le proprie decisioni in ambito familiare, nella consapevolezza di rendere così impossibili e frustranti le condizioni di vita della donna. L'elemento soggettivo del reato contestato è evidentemente sussistente sia alla luce della
abitualità della condotta, sia in considerazione della precedente condanna per maltrattamenti, nonché della frase dallo stesso ripetuta tutte le volte che si verificavano i violenti litigi con la moglie, ovvero che sapeva che la stessa sarebbe andata a denunciarlo.

Non si ravvisano davvero elementi che consentano di ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche alla luce della personalità dell'imputato.

L'uomo, già gravato da una precedente condanna per reati della medesima specie in concorso con altri anche più gravi, riprendeva la stessa condotta contro la donna, nonostante la presenza in casa della figlia minore, dando il via ad una *escalation* di violenze e minacce che non appare arginata neanche dalle esperienze detentive dell'uomo (alla luce delle

dichiarazioni della persona offesa e della madre di questa, che rappresentavano la ripresa delle allarmanti condotte a seguito della scarcerazione intervenuta nel maggio del 2018 per la pena irrogata con la sentenza n. 3469/16). Sussiste la recidiva contestata, in ragione delle precedenti condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale, l'ultima delle quali relativa ai reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale più volte citata, irrevocabile 1'8 giugno 2012.

Venendo quindi al trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte *"sub indice",* la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella *irrogando* per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, Sentenza n. 36402 del 04/06/2015). Nel caso di specie il reato più grave è quello oggetto del presente processo, in considerazione non solo del minimo edittale per il reato contestato in questa sede, pari a due anni, ma anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a differenza di quanto avveniva con la sentenza n. 3469/16.

La pena finale va quindi determinata in tre anni di reclusione così calcolata: pena base per il reato più grave di maltrattamenti, così come aggravato, anni due e mesi sei di reclusione, aumentata alla pena predetta per la continuazione con il reato già giudicato con la sentenza n. 3469/16 del GIP presso il Tribunale di Milano del 13.12.2016, irrevocabile il 28.1.2017.

Consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt 533,535 c.p.p.

DICHIARA

S H EH M colpevole del reato ascrittogli e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il predetto reato e quello già giudicato con la sentenza n. 3469/16 del GIP presso il Tribunale di Milano del 13.12.2016, irrevocabile il 28.1.2017, lo

CONDANNA

alla pena complessiva di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 25 marzo 2019.

IL GIUDICE

Dott.ssa Vincenza Papagno

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione V^A penale

PROC. N. 25358/17
PROC. N. 21412/18
PROC. N. 18163/18
R.G. notizie di reato
R.G.GIP
R.G. Tribunale

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, sezione V penale, nella persona del Giudice Zamagni Anna Maria, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

T [1] **C** i, nato **ITALIA** il .1937, **assente** domicilio dichiarato in

difeso di ufficio dall'aw.

IMPUTATO

1. del delitto p. e p. **dall'art. 572 c.p.,** perché con più condotte singolarmente sussumibili nel delitto
di percosse, maltrattava la moglie convivente LA.
Segnatamente.

- dall'inizio della loro relazione (1964) la picchiava e la obbligava ad avere rapporti sessuali non voluti;
- in data 28.05.2017, volendo avere un rapporto sessuale con la moglie, al suo diniego le diceva "ti devi spogliare nuda, qua comando io ti mantengo e tu mi devi servire", la picchiava stringendole le braccia, le gambe ed il collo provocandole lividi su tutto il corpo;
- in datai6.07.2017, con l'intento di avere un rapporto sessuale con la moglie si faceva trovare nudo
sul letto ed all'ennesimo diniego della donna le diceva" tu devi venire a letto con me, tu devi fare quello che ti dico, tu qui non sei nessuno, tu i soldi te li prendi e mi devi servire, devi sparire di qua sennò io ti ammazzo, io ti ammazzerò". ■

In Pioltello, fino al luglio 2017

2. del delitto p. e p. dall'art. **582 c.p.,** perché cagionava lesioni personali alla moglie LA . Segnatamente:

- in data 02.07.2016 la colpiva al volto cagionandole lesioni personali refertate
come "multiple lesioni" giudicate guaribili in dieci giorni;
- in data 30.05.2017 la aggrediva colpendola sulle braccia, sulle gambe e sul collo cagionandole lesioni personali refertate come "contusione del braccio superiore" giudicate guaribili in dieci giorni.

In Pioltello il 02.07.2016, 30.05.2017

persona offesa dal reato:

L presente
nata a **ITALIA**

'1938 residente a

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM assoluzione dal capo 1) perché il fatto non sussiste; non doversi procedere in relazione al capo *2)* per intervenuta remissione di querela

Difesa: si associa

MOTIVAZIONE

Rilevato che:

- nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e di lesioni;

- all'udienza fissata sono state ammesse le prove e all'udienza odierna è stata effettuata l'istruttoria con audizione della parte offesa e del figlio della coppia con loro convivente
- sulle conclusioni delle parti è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale

Considerato che:

all'imputato è contestato il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie fino al luglio 2017 peraltro con specifica indicazione di soli due episodi confluiti nel capo 2);

nel corso della deposizione resa in dibattimento la parte offesa ha ricostruito la propria storia affermando di avere avuto una vita normale, con qualche litigio peraltro nella norma; la testimonianza è stata confermata dal figlio

Ritenuto che:

I fatti come ricostruiti escludono la sussistenza del reato contestato al capo 1): non è emerso infatti alcun elemento dal quale desumere comportamenti vessatori tali da comportare per la persona offesa penose condizioni di vita; l'istruttoria ha consentito di provare solo litigi e e in un'unica occasione, come da certificato, lesioni peraltro compatibili anche con una lite degenerata;

In relazione al capo 2), invece, l'intervenuta remissione di querela con accettazione impone la pronuncia di non doversi procedere

P.Q.M

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

C i T ' dal reato a lui ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste

Visto l’art. 529 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di C • TI in relazione al reato a lui ascritto

Il Giudice

IL
CANCSLUERE
nanfafSDnPPOI
INO

al capo 2) perché estinto per intervenuta remissione di querela

...C IN GIUDIC
li, 15/04/20

AIO

il rMAre/ra:

ASSISTENTE
GIUDIZIARIO *Doti.*
Sùfio Alluso

Milano, 27.3.2019

PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA INTEGRALE * L'UDIENZA EX ART. 5452°C. C.P.P. rj„ 27-/0 3/20 1/’

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione V Penale

In composizione collegiale e composto da
Presidente
Giudice
Giudice
est.
Dott. Ambrogio MOCCIA

D.ssa Giulia MESSINA
D.ssa Vincenza PAPAGNO all'esito della camera di consiglio in data 28 marzo 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
M M , M P M , nato (Sri Lanka) il
1969, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(ultima elezione di domicilio effettuata all'udienza del 21.2.2019) sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per questa causa, **presente;**
Difeso di fiducia dall' **presente;**

IMPUTATO

a) del reato di cui agli arti 81 cpv, 94, 609 bis, 609 ter n. 5 quater c.p., perché, sovente in stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, in più occasioni, costringeva la moglie R

G M a subire atti sessuali minacciando di picchiarla - ed in talune circostanze usando violenza e picchiandola effettivamente - ed in particolare:

- in più occasioni (almeno 8/9), nonostante la donna gli avesse espresso ripetutamente il suo dissenso poiché il marito era in stato di ebbrezza alcoolica, la costringeva a rapporti sessuali durante i quali le morsicava le labbra (provocandole sanguinamento in una circostanza), i seni ed i genitali esterni;
- in qualche occasione, introduceva le dita nei genitali e poi progressivamente l'intera mano nonostante i pianti e i dolori accusati dalla donna;
- spesso pretendeva dei prolungati rapporti orali dalla donna ed allorquando la stessa smetteva per stanchezza, la afferrava per i capelli e la colpiva in testa;
- in due circostanze, provava ad introdurle un bastone per via anale non riuscendo nell'intento per la veemente reazione della donna che si metteva ad urlare ed a scappare, piangendo;

in qualche occasione, ubriaco, al diniego della donna di non volersi concedere, la picchiava anche ricorrendo a suppellettili presenti in casa, per cui la parte offesa per evitare ulteriori percosse aderiva alle richieste dell'uomo. In tali frangenti, la donna piangeva ma l'uomo la minacciava dicendole "ww *piangere, perché se arriva qualcuno che sente, io dopo ti picchio"*.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge.

In Milano, dal 2013 almeno fino ad aprile 2016.

b) del reato di cui all'art. 612 bis comma 1, 2 c.p., perché, durante l'espiazione della pena detentiva di anni 2 e mesi 4 applicatagli nell'ambito del procedimento penale n. 28885/2016 R.G.N.R. Mod. 21 che lo vedeva imputato per i reati di cui agli artt. 96, 572 c.p. ed art.. 582, 585 comma 1 e 2 n. 2 c.p. in danno della moglie R G M , dalla struttura carceraria ove risultava ristretto, inviava diverse lettere scritte in lingua cingalese alla stessa R G M ed agli altri due figli della donna, residenti in Sri Lanka, dal contenuto molesto,

ingiurioso e minaccioso anche nei confronti del figlio M. ; C J; ed in particolare:

- nella lettera datata 31 dicembre 2016, indirizzata ai figli residenti in Sri Lanka, scritta in lingua cingalese dal Carcere di Milano "San Vittore",

accusa la moglie ed il figlio maggiore C
J ‘ di aver cospirato contro di lui per incarcerarlo, la donna di aver relazioni sessuali con parecchi uomini affermando che l’obiettivo della madre è quello di portare in casa un altro uomo che ciò avrebbe rovinato la reputazione della famiglia;

- nella lettera datata 5.1.2017, indirizzata al figlio C dice: *“se la mamma ha paura, come mai fa le denunce e non le ritira? Devi dire alla mamma che non le faccio del male. Devi dire di farmi rientrare in Sri Lanka...Scrivimi la decisione della mamma...Scrivimi la decisione della mamma...La separazione che chiede in Italia è valida solo per l’Italia. Io andrò al Tribunale in Sri Lanka e così cancellerò tutto...”;*
- nella lettera datata 5.2.2017, indirizzata ai figli residenti in Sri Lanka, scritta in lingua cingalese, scrive testualmente *“non capisco come spiegarvi quello che sta succedendo. Se posso suicidarmi farò anche quello. Figlia mia dovete scordare di me. Vostra madre voleva mettermi in galera. Lei vuole avere la libertà di andare a letto con quei uomini che li piace. Lei può fare quello che vuole lei, anche perché non c’è nessuno per guardarla. Non so se anche voi siete così. Come quel bastardo* (allude a M C J - ndr). *Lui non ha un padre. Lui non ha lo stesso sangue di voi due. Non ci penso. Ma io ho scordato di lui”* ed inoltre *“...tua madre ha cagato addosso e quindi qualsiasi profumo che lei usa non potrà mai togliere la puzza... ”;*
- nella lettera con data illeggibile (con ogni probabilità risalente al 25.2.2017), indirizzata alla moglie R G i M , scritta in lingua cingalese, afferma che quando uscirà dal carcere ammazzerà il figlio C (testualmente *“...però dopo quando esco di galera la decisione sarà diversa. Il figlio* (C , ndr) *se deve vivere, nel caso che non lo ammazzo, dovrà pagare le compensazioni...”}.* Prosegue accusando il figlio C di avergli rovinato la vita;
- nella lettera datata 9.3.2017, indirizzata ai figli residenti in Sri Lanka, scritta in lingua cingalese, afferma che la moglie e C pagheranno per il tempo che gli hanno rubato mandandolo in galera, aggiungendo che la moglie adesso è libera di andare con l’amante, visto che lui è in carcere. Infine afferma che quando esce dal carcere si ucciderà ma prima ammazzerà la moglie e C

che *“è un bastardo. E quello che ha voluto mettere in carcere vostro padre”* (testualmente la lettera riporta *“...tua madre usa questi soldi per un amante... ed ancora...però loro due dovranno pagare- le conseguenze nel*

futuro per quello che mi hanno fatto, mettendomi in galera, facendo rovinare il mio tempo pregiato, facendo perdere il mio lavoro..." ed infine *"...Dopo che vengo fuori mi suicido. Ammazzo quei due e mi sparo addosso..."',*

- nella lettera datata 10.3.2017, indirizzata alla moglie, scritta in lingua cingalese, afferma che quando uscirà dal carcere (indicando 1'1.12.2018) *"quel giorno C. morirà..."* (testualmente *"La vita di C è corta. 01.12.2018 ha un giorno mortale che deve superare"}.* Invita la moglie ad avvisare il figlio di stare attento perché ha tanta rabbia per lui ed arriverà a fargli del male. Ribadisce che C non è più suo figlio e che tutto verrà distrutto. Infine scrive a caratteri più grandi: *"scordiamo - cerchiamo di avvicinare alla morte";*

Con tali condotte costringeva R G _ i M. a vivere in un continuo e perdurante stato di paura, ingenerandole un fondato timore per l'incolumità personale e per quella del proprio figlio C , anch'egli destinatario delle gravi minacce da parte dell'indagato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge.

In Milano, dal dicembre 2016 almeno fino al 10 marzo 2017.

Con la recidiva specifica ex art. 99 c.p.

PARTE CIVILE:

M R G , nata , (Sri Lanka) il 1973, domiciliata ex lege presso il difensore, assente;

Rappresentata e difesa dall'

, presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato per i reati al medesimo ascritti e, ritenuti gli stessi avvinti da continuazione, ne chiedeva la condanna a nove anni di reclusione.

La Difesa di Parte Civile si associava alle richieste del Pubblico Ministero e chiedeva la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa e alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo a), quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; in subordine chiedeva la condanna al minimo della pena, previo

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti.

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato dell'8 agosto 2018 l'odierno imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere giusta ordinanza del 6 giugno 2018, veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di violenza sessuale e atti persecutori ai danni della moglie, Manage Ruvini Ganga, meglio descritti ai capi che precedono.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 13 novembre 2018, venivano ammesse le prove richieste.

L'istruttoria aveva inizio all'udienza dell'8 gennaio 2019, con l'esame della persona offesa e del figlio, M C J , di cui, con il consenso delle parti, si acquisiva anche verbale di sommarie informazioni rese il 26 ottobre 2017; venivano esaminati gli altri testi del Pubblico Ministero: il Sovrintendente R C , in servizio presso il Commissariato di , e la mediatrice linguistica in servizio presso la Clinica Mangiagalli, S T $_{w}$. J

Si acquisivano, inoltre, gli atti del procedimento n. 28885/16 R.G.N.R. per i reati di maltrattamenti e lesioni contestati all'odierno imputato, definito con sentenza ex artt. 444 c.p.p..

All'udienza del 21 febbraio venivano escussi i testimoni richiesti dalla Parte Civile, la dott.ssa C B in servizio presso il Servizio di Violenza Sessuale e Domestica (SVS) della Clinica Mangiagalli, e la psicologa dott.ssa L A .SÌ sottoponeva ad esame l'imputato e veniva escusso il testimone della Difesa, G V M M

Dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale all'udienza del 28 marzo, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza di seguito motivata.

L'odierno processo - con riferimento al reato di violenza sessuale di cui al capo a) - origina dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., emessa nel procedimento n. 28885/16 R.G.N.R. dal GIP presso il Tribunale di Milano il 21 dicembre 2016 e divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2017. La sentenza aveva ad oggetto i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi dall'imputato ai danni della moglie dall'anno 2005 fino al 26 agosto 2016. Il GIP, contestualmente all'emissione della

Sentenza, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ravvisando nelle dichiarazioni della persona offesa elementi comprovanti la sussistenza dell'ulteriore reato di violenza sessuale, per il quale non si era proceduto.

Nel presente dibattimento, con il consenso delle parti, venivano anche acquisiti gli atti relativi al procedimento suddetto, n. 28885/16 R.G.N.R..

L'Assistente Capo della Polizia di Stato **R C** dichiarava in udienza di essersi occupato sia del primo processo che di quello odierno e ne chiariva le origini.

Il primo processo scaturiva da una denuncia sporta dalla persona offesa a seguito di una aggressione verificatasi il 26 agosto 2016, di cui si acquisiva anche certificazione medica e scheda dell'SVS, e a seguito della quale la donna veniva aiutata e soccorsa dal figlio M C J

In seguito a tale denuncia l'odierno imputato veniva prima arrestato e poi sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con ordinanza del 12 settembre 2016; tale misura veniva poi aggravata il 27 ottobre 2016, venendo sostituita con la misura della custodia cautelare in carcere, a causa dei reiterati tentativi dell'uomo (anche tramite *social network)* di avere contatti con la moglie (nel frattempo accolta presso una comunità protetta) anche al fine di ottenere la remissione della querela (tali dati emergono anche dalla acquisita documentazione relativa al procedimento n. 28885/16 R.G.N.R.). L'imputato definiva il processo a suo carico con la sentenza ex art. 444 c.p.p. citata, emessa il 21 dicembre 2016.

Nell'ambito dell'odierno procedimento, il teste assumeva a sommarie informazioni la persona offesa, riferendone in udienza la estrema difficoltà e l'imbarazzo dimostrati dalla stessa nel riferire delle violenze sessuali, tanto che chiedeva di essere escussa sul punto da un'agente di sesso femminile.

Inoltre il teste dichiarava di avere ricevuto dalla persona offesa diverse lettere, scritte in cingalese dal marito e provenienti dal carcere in cui lo stesso era detenuto (molte venivano consegnate assieme alle buste che le avevano contenute) che sottoponeva a sequestro, come da verbale di acquisizione e sequestro del 26 ottobre 2017 in atti, in cui si indicano, nello specifico:

- lettera datata **31.12.2016,** pervenuta in Sri Lanka ai figli della persona offesa domiciliati presso i nonni;

- lettera datata **5.1.2017,** inviata da il 9.1.2017 e pervenuta al posto di lavoro della
  persona offesa e del figlio il 10.1.2017;
  lettera datata **14.1.2017,** inviata dal Carcere di alla madre della persona offesa, in
  Sri Lanka, presso l'abitazione del cognato della donna, S C
- lettere datate **19.1.2017, 20.1.2017, 21.1.2017, 24.1.2017, 21.2.2017, 25.2.2017 e 10.3.2017**
  tutte inviate dal Carcere di > all'indirizzo di (indirizzo di
  residenza della famiglia dell'imputato), spedite alla persona offesa e a questa consegnate in busta chiusa da un amico dell'imputato, A L A. ʟ P K
- lettere datate **5.2.2017 e 9.3.2017** indirizzate ai figli della persona offesa, in Sri Lanka;
- lettera non datata, scritta in lingua italiana e pervenuta sul posto di lavoro e indirizzata al figlio C

La circostanza che tali lettere venivano inviate dall'imputato mentre era detenuto, oltre a non essere contestata tra le parti, è comprovata anche *dall'elenco corrispondenza* del Carcere di , acquisito.

È presente altresì in atti verbale di acquisizione di lettera datata 10.9.2016, spedita dall'imputato dal Carcere di e indirizzata alla moglie presso l'abitazione familiare.

La lettera (redatta in occasione della prima esperienza detentiva dell'imputato) contiene alcuni insulti rivolti al figlio C , indicato quale responsabile dell'intervenuta incarcerazione per aver raccontato cose non vere, e la richiesta alla moglie di rimettere la querela.

La persona offesa, NI **R G** , in dibattimento dichiarava di essere arrivata in Italia nel 2004, di essere sposata con l'imputato dal 13 marzo 1993 e di avere avuto con lo stesso tre figli: C , nato 1'1.12.1993 e che abitava con i genitori in Italia, e altri due figli minori che vivevano con i nonni in Sri Lanka.

La teste dichiarava di essere rimasta nel suo paese di origine durante i primi nove anni di matrimonio e di aver poi raggiunto il marito, che già si trovava in Italia.

All’inizio il rapporto coniugale andava bene, ma poi l’uomo iniziava ad abusare di bevande alcoliche, tanto da non essere *“consapevole"* delle proprie azioni e spesso, in tale stato, la costringeva a fare o subire atti sessuali dalla donna non voluti. Tali fatti si verificavano a partire dal 2013 (data che risulta più chiaramente dagli atti del primo processo acquisiti con il consenso delle parti).

La teste ripeteva più volte in udienza che l’imputato teneva tali condotte solo quando era ubriaco, perché da sobrio non l’aveva mai costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà e chiariva che, secondo lei, diventava così sessualmente aggressivo solo perché non se ne rendeva conto.

Descrivendo le condotte sessuali violente dell’uomo, la teste dichiarava che era capitato che l’imputato le infilasse in vagina prima le dita e poi la mano intera, facendole molto male, e a volte l’aveva costretta ad avere rapporti anali, da lei non voluti. In un paio di occasioni, poi, l’uomo aveva tentato anche di infilarle nell’ano un bastone di legno, non riuscendoci per la forte opposizione della donna che piangeva molto.

Spesso poi, sempre da ubriaco, la obbligava a praticargli rapporti orali, mettendole il pene in bocca nonostante il suo diniego e picchiandola con schiaffi e pugni se, dopo venti o trenta minuti, si stancava e smetteva; a sua volta, sempre contro la volontà della donna, le “leccava la vagina”.

La teste ricordava poi che tali rapporti erano particolarmente violenti anche perché capitava che l’uomo la mordesse, sia sui genitali esterni, che sul seno, che sulle labbra, facendole male, tanto da averle fatto sanguinare il labbro in alcune occasioni.

La teste chiariva che l’uomo teneva tali condotte solo quando si ubriacava e cioè, indicativamente, nei fine settimana.

Ribadiva che l’uomo si comportava così solo quando beveva tanto da diventare incosciente e solo perché non si rendeva bene conto di quello che faceva.

Con riferimento al reato di cui al capo b), la teste dichiarava di aver consegnato alla Polizia le lettere spedite dal marito, quando si trovava in carcere, sia ai due figli - che per telefono dallo Sri Lanka le avevano detto di aver ricevuto tali lettere contenenti minacce di morte (e poi gliele avevano mandate) - sia alla moglie e al figlio residente in Italia, dagli stessi ricevute presso il posto di lavoro. La donna dichiarava di aver molto temuto

per l'incolumità propria e del figlio leggendo tali lettere, che venivano sequestrate.

Infine la teste elencava vari gravi episodi relativi ai maltrattamenti di cui al precedente processo (l'imputato le aveva sbattuto la testa contro il muro, la aveva ammanettata al letto picchiandola, l'aveva cosparsa di benzina per farle vedere che avrebbe potuto darle fuoco, l'aveva picchiata in testa con una bottiglia costringendola ad andare in Ospedale, l'aveva ferita con un coltello alla mano, di cui mostrava la cicatrice - tutti dati che emergono dagli atti e dalla sentenza emessa nell'ambito del primo processo e che sono stati acquisiti) e dichiarava di aver scritto una lettera per chiedere che, qualora le fosse successo qualcosa, i figli non venissero affidati al padre perché era violento.

Si acquisiva la lettera datata 6 gennaio 2015 (scritta in cingalese e tradotta in italiano) e indirizzata al Tribunale, in cui la donna segnalava gli atteggiamenti *'"disumane* del marito, con cui a quel tempo abitava: la donna rappresentava di aver vissuto ima *"vita pessima"* a causa del marito che, diceva, non era la persona adatta a cui lasciare i figli; rappresentava infatti di avere avuto notizia del fatto che l'uomo voleva farle del male e lo aveva riferito anche all'amica G V M M

In merito al reato di violenza sessuale di cui al capo **a),** si acquisiva, con il consenso delle parti, la relazione della psicoioga che seguiva la persona offesa presso la struttura protetta, la dottoressa **P** ' La psicoioga rappresentava che la persona offesa veniva accolta presso la Casa Rifugio il 29 agosto 2016, su invio dell'SVS, e veniva dimessa a seguito dell'applicazione della misura cautelare detentiva nei confronti del marito e della stipula di un contratto di locazione per una nuova abitazione.

Nella relazione acquisita vengono indicate dapprima le violenze fisiche subite dalla donna e che la portavano a rivolgersi alle Forze dell'Ordine e all'SVS nell'agosto del 2016; proseguendo la psicoioga rappresenta: *donna è sempre molto coerente e lineare nel raccontare gli eventi, anche quelli che evidentemente le causano una certa dose di sofferenza, e mai eccessiva nell "espressione dell"emotività. È stato necessario costruire nel tempo un rapporto di fiducia che le ha permesso di aprirsi anche su argomenti che sono stati per lei più difficili da affrontare. Ad un certo punto del suo percorso infatti, in forza del legame di fiducia che si è consolidato nel tempo, racconta anche delle violenze sessuali*

subite dal marito. La donna, oltre a vivere in un clima di costante terrore in virtù del quale talvolta acconsentiva alle richieste sessuali del marito per evitare conseguenze molto più gravi, spesso veniva costretta a tali rapporti mediante minacce esplicite o percosse. La donna parla, in principio con reticenza (forse dovuta anche alla sua cultura di provenienza) di tutte le volte che il marito, rincasando ubriaco, pretendeva di avere rapporti sessuali contro la sua volontà e di come spesso lui non si fermasse nemmeno di fronte al suo pianto, ma anzi continuasse ad aggredirla anche colpendola con oggetti. E molto difficile per lei parlare di questo, anche in considerazione del fatto che è una donna estremamente pudica e riservata. "

La teste poi riferiva che, nonostante il percorso di sostegno fosse ormai terminato, la donna le chiedeva di incontrarla nuovamente il 10 agosto 2017, quando appariva alla psicoioga particolarmente turbata e spaventata e le riferiva che il marito aveva inviato dal carcere in cui era detenuto alcune lettere a lei e ai figli contenenti minacce di morte. In particolare la donna le riferiva che l'uomo aveva scritto che, una volta uscito dal carcere, avrebbe fatto del male a lei e ai loro figli, in particolare a C che riteneva responsabile della sua detenzione.

La psicoioga quindi contattava nuovamente gli assistenti dell'SVS, presso cui la donna si recava e dove si procedeva alla traduzione delle lettere, scritte in cingalese, grazie all'intervento di una mediatrice linguistica.

S I J sentita in udienza, confermava di essere mediatrice linguistica presso la Clinica Mangiagalli, dove aveva tradotto le lettere in questione, che in parte aveva letto direttamente e in parte le erano state lette dalla persona offesa. La teste riconosceva le lettere acquisite in quelle oggetto di traduzione, ricordando che nelle stesse erano contenute minacce di morte contro la moglie e il figlio di chi le aveva scritte.

La dott.ssa **G B** , in servizio presso l'SVS, dichiarava in udienza di essersi occupata di tale attività, ovvero di aver ricevuto nell'agosto del 2017 (scheda SVS n. 681 del 25.8.2017 acquisita) la persona offesa presso la Clinica e di aver successivamente provveduto, con l'ausilio della predetta mediatrice linguistica, alla traduzione delle lettere fornite dalla persona offesa.

La dottoressa, che aveva già conosciuto la persona offesa nel 2016 in occasione del primo accesso della stessa presso il Servizio SVS, ricordava che in quella seconda occasione la donna appariva molto preoccupata perché rappresentava che le lettere avevano contenuto minaccioso, circostanza poi confermata dalla traduzione effettuata. La teste ricordava di aver trascritto le lettere, cosi come le venivano tradotte dalla mediatrice, che le leggeva chiedendo a volte l'aiuto della persona offesa per decifrare meglio la calligrafìa dell'uomo.

La teste dichiarava altresì che la donna aveva riferito di aver saputo dai figli e dai parenti che abitavano in Sri Lanka che l'imputato li aveva contattati telefonicamente dicendo che la moglie lo aveva accusato solo per essere libera di avere degli amanti e che aveva come complice il figlio **C i** e che quindi l'avrebbe fatta pagare cara ad entrambi.

La donna, durante i colloqui e la traduzione, si dimostrava terrorizzata dall'idea che il marito potesse fare loro del male quando sarebbe uscito dal carcere.

In merito al reato di cui al capo **a),** la teste ricordava poi che, durante un colloquio tra la persona offesa e il Maresciallo R avvenuto in occasione dei primi accessi nel 2016, la
donna era scoppiata a piangere nell'accennare a violenze sessuali subite dal marito; allora il Maresciallo aveva chiesto alla dottoressa di intervenire, cosa che aveva fatto tentando di rassicurare la donna, ma non vi era riuscita perché la persona offesa - battendosi il petto - aveva dichiarato trattarsi di un argomento troppo doloroso che ancora non si sentiva di affrontare.

Si acquisiva con il consenso delle parti, in quanto parte degli atti del primo processo n. 28885/16 R.G.N.R., il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese il 29 agosto 2016 dalla donna alla presenza del R ; dal verbale emerge che la donna rendeva alcune dichiarazioni sulle violenze sessuali - ovvero che l'uomo la obbligava ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà quando era ubriaco - e che la stessa piangeva e si presentava molto a disagio, interrompendo spesso il discorso sul punto e rappresentando di vergognarsi ad affrontare tali argomenti.

Ancora, con riferimento al reato di atti persecutori di cui al capo b), sul consenso delle parti si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese dal figlio **M C J** , il 26 ottobre 2017.

Il ragazzo confermava di essere al corrente del fatto che il padre aveva inviato delle lettere dal carcere sia alla madre, che ai fratelli in Sri Lanka, che poi erano state portate loro da un amico dello Sri Lanka. Dichiarava che alcune lettere erano arrivare dal carcere all'indirizzo del luogo in cui sia il ragazzo che la madre lavoravano, la società

Il ragazzo dichiarava di non aver voluto leggere le lettere, ma che di alcune gli aveva parlato la madre, dicendo che il padre addebitava proprio al figlio la colpa della sua detenzione e del fatto che la donna non ritirasse la querela; inoltre la madre gli diceva che nelle lettere l'uomo minacciava di ucciderli appena sarebbe uscito dal carcere e che si sarebbe recato in Sri Lanka per prendere gli altri due figli e sottrarli alla moglie.

Sentito anche in udienza, il teste dichiarava di essere stato arrestato e di aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari nel 2015; dichiarava però di non aver mai litigato con il padre per questo motivo, ma di aver discusso con l'uomo solo quando l'imputato si ubriacava.

Dichiarava di aver ricevuto presso il posto di lavoro una lettera del padre, mentre questi era ristretto in carcere.

Rispondendo alle domande della difesa, dichiarava di non avere mai letto messaggi sul cellulare della madre, né di aver sentito che la donna volesse uccidere il marito.

In udienza **l'imputato** si sottoponeva ad esame.

Dichiarava di avere iniziato a fare uso di bevande alcoliche da circa trentacinque anni e che spesso beveva assieme alla moglie. Negava di averla violentata, dichiarando di avere sempre avuto rapporti sessuali consenzienti con la donna e mai quando la stessa piangeva; dichiarava di non averne avuti quando era ubriaco, perché in quel caso andava direttamente a dormire. Negava di averla picchiata durante i rapporti sessuali, o per averne; ammetteva di averla picchiata qualche volta durante i litigi, ma non con le modalità violente descritte dalla donna.

Diceva di non sapere perché la moglie avesse reso quelle dichiarazioni, ma dichiarava di essere al corrente del fatto che la donna volesse ucciderlo e quindi, forse, non riuscendoci aveva deciso di mandarlo in galera. Sul punto l'uomo dichiarava di aver saputo da un'amica della moglie, *"M* ", in occasione della prima scarcerazione del 12 settembre 2016 (nell'ambito del primo procedimento) che la moglie stava progettando di ucciderlo; in particolare aveva pagato 5.000 euro una persona giunta da

Napoli che sarebbe dovuta entrare in casa quando l'imputato era ubriaco per ammazzarlo e lasciarlo in strada. L'imputato dichiarava di sapere che erano presenti sul cellulare della moglie telefonate da questa intrattenute con tale killer e diceva di averlo saputo per avere avuto accesso di nascosto alla sim utilizzata dalla moglie in quel periodo. Tuttavia non chiariva come era venuto in possesso di tale sim, né quale fosse il nome con cui tale presunto killer fosse stato memorizzato in rubrica, precisando poi che in realtà si trattava di più persone.

Dichiarava che a suo parere la donna voleva ammazzarlo perché l'uomo in Italia si era creato un ingente patrimonio di cui la stessa voleva appropriarsi (consistente in denaro, una jeep, una barca, una casa, tutti beni che aveva in Sri Lanka). Dichiarava di essersi arricchito in Italia lavorando come camionista e poi in un supermercato.

L'uomo dichiarava di avere registrato la conversazione con la moglie che dava prova di tale progetto della donna e di aver consegnato la registrazione al proprio difensore.

Infine l'imputato ammetteva di avere picchiato la moglie davanti al figlio e rappresentava di averlo fatto perché la stessa aveva mandato 87 fotografie al proprio amante. La mattina dopo si erano riappacificati e avevano avuto un rapporto sessuale consenziente.

Ammetteva di aver scritto nelle lettere che avrebbe ammazzato la moglie e i figli e poi se stesso, perché la donna con le denunce aveva infangato il suo nome.

Nel corso dell'esame gli veniva contestato il contenuto di alcune delle lettere acquisite:

- il 15 gennaio 2017 (in un periodo di molto successivo a quando *M ' * gli aveva rivelato i propositi della moglie) scriveva una lettera per chiedere scusa alla moglie e non faceva alcun riferimento alle intenzioni omicidiarie della donna: l'imputato in udienza dichiarava di averlo fatto perché non voleva ancora rivelarle di esserne venuto a conoscenza e voleva continuare ad indagare per capire cosa stesse succedendo;
  pur negando in udienza di avere mai avuto rapporti sessuali o sentimentali con *Mi* > nella lettera del 19 gennaio 2017 scriveva alla moglie di aver pensato di sposarsi con *M ' * , ma di aver poi cambiato idea, avendo capito che la moglie non aveva colpe e che

era stata *Mi ' '* ad avvicinarsi a lui; scriveva poi: “zo *in qualsiasi momento faccio aprire le gambe e faccio l'amore solo gratuitamente":* in udienza diceva di averlo scritto per *"pungere"* (punzecchiare) la moglie che gli aveva chiesto la separazione;

- con riferimento alla indicazione del *"giorno mortale"* per il figlio *“01.12 2018"* (lettera del 10 marzo) diceva in udienza di aver scritto una frase simile in quanto arrabbiato perché il ragazzo non voleva che il padre uscisse dal carcere e quindi non si adoperava per aiutarlo.

Infine veniva escusso il testimone richiesto dalla difesa, **G V M M** (l’amica *M ' '* a cui sia l’imputato che la persona offesa facevano sovente riferimento).

La teste dichiarava di avere conosciuto l’odierna persona offesa in Italia nel 2014 e di essere poi diventata amica anche del marito di questa.

Dichiarava che sapeva che i due litigavano spesso per il figlio, che usciva di notte e non rincasava, ma diceva che la persona offesa non le aveva mai riferito di essere stata picchiata, né che il marito si ubriacava.

Riferiva che la donna più volte le diceva di volersi separare dal marito e un giorno, verso le ore 5:00 del mattino l’aveva contattata telefonicamente per dirle di avere trovato una persona che, per 1.000 euro, avrebbe ucciso il marito bastonandolo per strada; allora la teste la sgridava, dicendole che così lei sarebbe finita in carcere e la faceva desistere da tale proposito.

La teste, che riferiva di rapporti normali tra i coniugi, dichiarava di non sapere perché l’amica - che definiva *"cattiva"* perché quando litigava con il marito diceva *"brutte parole"* - volesse separarsi dall’uomo o, addirittura, volesse farlo ammazzare, ma dichiarava che forse i due avevano litigato perché il marito aveva trovato sul cellulare della donna alcune foto che questa aveva mandato ad un amante che aveva in Sri Lanka, di cui la teste non conosceva il nome.

La teste dichiarava di aver telefonato un giorno all’imputato chiedendogli di raggiungerla all’uscita del posto di lavoro per dirgli che la moglie aveva pensato di farlo uccidere e gli aveva raccomandato di non uscire in strada di sera ubriaco; questo avveniva verso la fine del 2016, un mese prima che l’uomo venisse arrestato.

La teste poi dichiarava di non aver saputo dall’amica che questa subiva violenze sessuali, ma sapeva che la donna non voleva avere rapporti

intimi con il marito.

Dalla lettura delle **missive** inviate dall'uomo e prodotte dalla persona offesa emerge quanto di seguito sintetizzato.

Il 31 dicembre 2016 l'imputato scriveva ai figli in Sri Lanka accusando il fratello più grande di averlo fatto arrestare e la moglie di averlo denunciato per poter fare arrivare in Italia il suo amante (che indicava in tale J , di 26 anni di _). Nella lettera scriveva di volersi suicidare e metteva i figli in guardia dalla madre che, diceva, *"attualmente ha parecchi uomini. Loro sono giovani di età"* e, quindi, *"se tu vai da tua madre, loro ti prenderanno anche te (...) non devi venire in Italia, loro non ti possono garantire la tua sicurezza".*

Il 5 gennaio 2017 scriveva al figlio C dicendo quanto fosse bella la moglie e chiedendo come mai, se questa aveva paura di lui, sporgeva denunce che poi ritirava. Chiedeva al figlio di dire alla madre di far rientrare il marito in Sri Lanka, perché in questo modo lei avrebbe potuto continuare a vivere serenamente in Italia, perché l'uomo non aveva in mente di farle male. Rappresentava di stare male e di avere perso molti chili e di sospettare che la moglie lo avesse denunciato perché aveva trovato un altro uomo. Poi si lamentava di aver perso tutto per colpa loro.

Lo stesso giorno scriveva alla moglie, chiedendole di perdonarlo per i suoi errori e scusandosi per quello che era successo. Ammetteva di averla maltrattata ma si diceva pronto a qualunque cosa per recuperare, rassicurandola che non le avrebbe fatto del male. Ammetteva di essersi rovinato la vita a causa della sua *"ubriachezza"* che lo aveva fatto diventare *"peggio di un animale"* e minacciava di uccidersi in futuro. Diceva che lei gli aveva detto di aver tentato di ucciderlo e le diceva di non cambiare idea perché così avrebbe riscosso la sua assicurazione sulla vita.

Il 14 gennaio scriveva ai parenti in Sri Lanka lamentandosi del figlio (che chiamava più volte *"bastardo")* e della moglie e dicendo che loro volevano mandarlo in Sri Lanka. Ammetteva di aver picchiato la moglie quando era ubriaco ma diceva di volerle bene, mentre era lei a non volerlo più. Diceva che la moglie voleva stare con un altro uomo e per questo lo aveva mandato in galera.

Il 19 gennaio scriveva alla moglie per dirle che l'amava ancora ma non sopportava quello che lei gli aveva fatto. Poi aggiungeva *"Per pungerti volevo sposarmi con M. (...) dopo ho cambiato l'idea (...) adesso ho capito*

che tu non hai la colpa. E stata lei che si è avvicinata verso di me (io in qualsiasi momento, qualsiasi giorno faccio aprire le gambe e faccio l'amore solo gratuitamente. Io non ti farò mai le come e non avrò un amante senza di te)".

Nelle lettere, in generale, l'uomo chiedeva scusa alla donna e poi, allo stesso tempo, le diceva di non essere arrabbiato con lei per quello che gli aveva fatto; diceva di sapere che lei aveva degli amanti, di averlo saputo anche da M , e che l'aveva denunciato per stare con un altro uomo; minacciava di frequente di suicidarsi.

Le stesse cose scriveva ai figli in Sri Lanka (lettera del 5.2.2017, dove scriveva anche *"tua madre ha cagato addosso e quindi qualsiasi profumo che lei usa non potrà mai togliere la puzza"* e insultava la moglie e il figlio C che chiamava *"bastardo").*

In una lettera dell'aprile 2017 scriveva alla moglie che da quando era nato il figlio

1993 (C) gli aveva rovinato la vita e *"nel caso che non lo ammazzo, dovrà pagare le compensazioni"',* le diceva di non dare retta alla legge e alle sentenze emesse in Italia, perché loro sono soggetti alla legge del paese di provenienza.

Il 9 marzo 2017 scriveva ai due figli minori che *"loro due* (la moglie e C *) dovranno pagare le conseguenze nel futuro per quello che mi hanno fatto; mettendomi in gallerà, facendo rovinare il mio tempo preggiato, facendo perdere il mio lavoro";* diceva che la madre donni va con altri uomini e diceva *"dopo che vengo fuori mi suicido. Ammazzo quei due e mi sparo addosso"* e li avvisava che se fossero arrivati in Italia sarebbero stati affidati agli assistenti dei servizi sociali che stavano aiutando la madre e *"per questo motivo l "educazione di voi due verranno rovinate.*

Il 10 marzo scriveva alla moglie di pensare bene a quello che aveva fatto e aggiungeva *"la vita di C ' è corta, 01,12.2018 ha un giorno mortale che devi superare. Per portare avanti la mia vita dovrà dare dalla mia mano tre sacrifici generosi. Perciò digli di stare attento. Prima del rancore devi dirgli di trovare una via di uscita dal padre (...) lui è un figlio bastardo. Non è mio sangue. Adesso io ho anche sospetto di questo".* Poi scriveva che *"potete godere la vita. Il O4 Aprile 2017 è il giorno che potete divertire di più. In quella data mia moglie verrà separata da me per la legge di qui (...) io dal comune mi sposerò con la sorella M : però quello sarà solo per la*

carta” perché dichiarava di amare solo la moglie, pur sapendo di aver ecceduto con l’alcol e di essersi comportato male.

Infine scriveva una lettera a tale Avvocato R chiedendo *“la mia proprietà vorrei scrivere al nome della persona che si chiama M M nata il. 1963 con un rogito di regalo. Per favore mi prepari tutti i documenti e mi mandi”.*

Alla luce di tale quadro probatorio deve dichiararsi la penale responsabilità dell’odierno imputato per i reati al medesimo ascritti.

Com’è noto, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatone del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5 -, Sentenza n. 21135 del 26/03/2019).

Ebbene, nel caso di specie la persona offesa veniva esaminata in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.

Va subito detto che la donna è apparsa estremamente credibile ed attendibile, avendo reso una testimonianza caratterizzata da dichiarazioni coerenti, logiche, ordinate e, nonostante la brutalità di quanto raccontato, del tutto contenute e moderate nell’esposizione. Peraltro le peculiari caratteristiche delle violenze descritte (con morsi in diverse parti del corpo e tentativi di inserimento di bastoni o dell’intera mano) appaiono davvero poco compatibili con una invenzione o esagerazione della persona offesa.

Tali dati denotano la genuinità delle dichiarazioni della donna, la cui attendibilità poi ha trovato conferma negli ulteriori elementi raccolti in dibattimento, ovvero - con riferimento alle violenze sessuali - nella relazione della psicoioga, nelle dichiarazioni della dott.ssa B e negli atti acquisiti, mentre - con riferimento al reato di atti persecutori - nella testimonianza del figlio, della dott.ssa B : dell’SVS, della mediatrice linguistica e nelle lettere sopra riportate.

Con specifico riferimento al reato di cui al capo a) va ricordato che, pur fondandosi la prova sostanzialmente sulle dichiarazioni della persona

offesa, oltre ad essere risultate le stesse credibili e genuine per quanto appena detto, si sono raccolti in dibattimento diversi dati a riprova della attendibilità della donna.

Innanzitutto va evidenziato che l'atteggiamento pudico dalla donna dimostrato in udienza veniva già notato (e riferito) dalla psicologa che la seguiva presso la casa rifugio e che ben ne descriveva il carattere (per come poi manifestato anche in udienza); peraltro la stessa rappresentava che la donna si lasciava andare con molta difficoltà a tali confidenze solo dopo un po' di tempo e dopo aver acquisito confidenza e fiducia nella dottoressa.

Lo stesso atteggiamento, di forte ritrosia a riferire delle violenze sessuali ma anche di profonda sofferenza per le stesse, veniva testimoniato in udienza dalla dott.ssa B , la quale ben descriveva la violenta reazione della donna nel momento in cui iniziava a riferire di tali fatti e la forte chiusura dalla stessa dimostrata, tanto che si rifiutava di proseguire nel racconto nell'agosto del 2016 (come risulta anche dal verbale di sit del 29.8.2016 acquisito agli atti).

Del resto il figlio C . nulla riferiva delle violenze sessuali e ciò comprova la forte riservatezza della donna, che nulla gli raccontava, e sconfessa la tesi sostenuta dall'imputato, ovvero che il figlio e la madre si erano accordati per incolpare l'uomo di fatti gravi e non veri per liberarsene; se così fosse stato il figlio avrebbe riferito di tali violenze sessuali, invece in udienza e in sede predibattimentale si limitava a riferire ciò che sapeva, peraltro per averlo sentito raccontare dalla madre (come il contenuto delle lettere).

Ancora, le dichiarazioni rese, seppur con grande difficoltà, dalla donna sono risultate sempre costanti e mai contraddittorie: prova ne è l'assenza di contestazioni nel corso dell'esame testimoniale e, soprattutto, il fatto che la stessa le abbia descritte, sebbene nel nucleo essenziale, sempre allo stesso modo. Infatti sia in udienza, che il 29 agosto 2016, che il 20 settembre 2017, riferiva che l'uomo la obbligava ad avere rapporti sessuali quando era ubriaco.

Anche questo ultimo dato è importante e depone a favore della credibilità della donna.

La persona offesa, infatti, in udienza ha spontaneamente più volte ripetuto che l'uomo si comportava in questo modo, ovvero la violentava, solo quando era ubriaco e solo perché non era in sé e quindi non si rendeva conto di quello che faceva, perché da sobrio non aveva mai tenuto simili

condotte. La teste ripeteva spesso tale precisazione quasi a voler giustificare le brutali condotte dell'uomo, dimostrando quindi l'assenza di qualsiasi intento calunniatorio e di qualsiasi tentativo di accrescere la gravità dei fatti.

Le dichiarazioni relative alle violenze sessuali, inoltre, venivano rese dalla donna quando l'imputato era già detenuto per il reato di maltrattamenti e lesioni (il 29 agosto 2016 e il 20 settembre 2017) e, nel primo caso, molto prima che la stessa ricevesse le lettere dal carcere (la prima è del dicembre 2016). Pertanto non può neanche sostenersi che abbia reso tali dichiarazioni per assicurarsi che lo stesso venisse arrestato (come più volte accusata dal marito) o rimanesse in carcere.

Peraltro la donna, già ritenuta ampiamente credibile in merito alla vicenda relativa ai maltrattamenti e alle lesioni, è pienamente confermata anche nelle dichiarazioni fondanti il reato di cui al capo b) sia dal figlio, che dal contenuto delle lettere che produceva in originale. Delle stesse va detto che la provenienza veniva accertata dalla verifica della corrispondenza tenuta in carcere dall'imputato, ma del resto né l'uomo né la Difesa hanno contestato la provenienza delle missive e tantomeno il loro contenuto (difendendosi sul punto l'imputato, ammetteva il contenuto delle minacce riportate nelle lettere *"spiegandone"* la ragione).

Che tali lettere abbiano contenuto ingiurioso e minaccioso nei confronti della moglie e del figlio risulta evidente dagli stralci di testo sopra riportati e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.

La ricezione di tali missive gettava la donna in uno stato di profonda ansia e di vero e proprio terrore per l'incolumità propria e del figlio, che veniva riferita in termini molto chiari sia dalla psicoioga che dalla dott.ssa E dell'SVS. Peraltro il contenuto delle lettere è molto chiaro e non lascia davvero spazio ed equivoci e la provenienza delle stesse da un uomo la cui aggressività emerge in maniera palese dagli atti (anche solo da quelli relativi alla sentenza emessa nel procedimento n. 28885/16 RGNR, passata in giudicato) non sorprende che abbia terrorizzato la donna, che da tale uomo veniva accusata di averlo costretto in carcere per tanto tempo e che non si faceva remore dall'insultare gravemente il figlio C . anche nelle lettere che mandava agli altri figli più piccoli.

Sussistono quindi tutti gli elementi anche del reato di atti persecutori contestato al capo b), ovvero la consapevole reiterazione da parte

dell'imputato (già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa) di condotte moleste e minacciose, che portavano palesemente (e prevedibilmente) alla determinazione dell'evento della fattispecie, ingenerando nella persona offesa (già vittima di anni di violenze) un fondato timore per l'incolumità propria e del figlio e, conseguentemente, un grave stato di ansia e paura, riferito dalla donna e confermato dalla psicologa e dalla dott.ssa B

Le dichiarazioni dell'imputato e la testimonianza richiesta dalla Difesa non valgono in alcun modo a scalfire tale saldo quadro probatorio.

L'uomo durante l'esame dibattimentale negava di essere stato violento con la moglie e di abusare di bevande alcoliche: si tratta di circostanze (soprattutto l'ultima) che invece ammetteva ripetutamente nelle lettere che riconosceva di avere spedito, in cui scriveva di aver rovinato la propria vita per *ubriachezza"* che lo faceva diventare un *"animale".*

Lo stesso poi accusava la moglie di averlo denunciato perché aveva un amante, circostanza anche questa più volte ripetuta nelle lettere.

L'imputato peraltro dichiarava che la stessa aveva progettato di ucciderlo per appropriarsi del patrimonio dell'uomo. Oltre a non comprendersi l'utilità di un simile gesto, trattandosi di patrimonio del marito, è chiaramente priva di logica l'argomentazione utilizzata dall'imputato, ovvero che poi la moglie non l'avrebbe ucciso ma l'avrebbe mandato in galera, perché in tal modo la donna non si sarebbe comunque appropriata di tale patrimonio. Peraltro l'imputato dichiarava di aver accumulato una ricchezza che descriveva ingente, avendo lavorato in Italia prima come camionista e poi in un supermercato. Si tratta evidentemente di attività lavorative che non consentono ad un uomo con una famiglia composta da tre figli di accumulare le importanti ricchezze rappresentate.

L'uomo infine, che in ogni caso non forniva alcuna prova di tali già poco logiche dichiarazioni, chiamava a testimoniare della "mala fede" della moglie una donna, la , che più volte citava nelle lettere spedite alla moglie quale donna che avrebbe sposato non appena la persona offesa avrebbe dato corso alla separazione e alla quale avrebbe intestato una sua proprietà (le lettere sono state citate).

La teste, peraltro, ha reso dichiarazioni sul progetto della persona offesa di uccidere il marito che non coincidono con quelle dell'imputato. L'uomo parlava di un pagamento di 5.000 euro ad un killer napoletano che

avrebbe dovuto ucciderlo in casa di sera mentre era ubriaco; M parlava del reperimento da parte della persona offesa di un uomo non meglio descritto che per 1.000 euro avrebbe dovuto aggredire a bastonate l'imputato per strada.

In ogni caso la teste rappresentava di aver fatto cambiare idea alla donna e, non preoccupandosi del motivo per cui quella che definiva una sua amica volesse uccidere il marito (che dichiarava di non conoscere), la accusava di essere *"cattiva"* perché durante i litigi con l'uomo gli diceva *"brutte parole"',* peraltro la teste riferiva di non aver saputo che l'uomo si ubriacasse (circostanza riferita dalla persona offesa, dal figlio e dallo stesso imputato nelle lettere).

Tali dichiarazioni, alla luce della situazione familiare vissuta dalla persona offesa (basti ricordare le violente aggressioni fisiche subite dalla donna, peraltro in parte ammesse nelle lettere dall'imputato) che sembrava essere già nota alla teste il 6 gennaio 2015 - quando la persona offesa la indicava come amica a conoscenza dei fatti nella lettera che lasciava per assicurarsi che i figli non venissero affidati al marito - denotano quantomeno una non imparzialità della testimone, dei cui particolari legami con l'imputato si è già detto, e pertanto ne rendono la testimonianza non credibile e certamente non idonea a scalfire il predetto quadro probatorio.

Tali considerazioni quindi conducono a ritenere pienamente provati i reati contestati all'imputato; con riferimento al reato di cui al capo a), sono certamente sussistenti le circostanze aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno del coniuge e in stato di ubriachezza, alla luce di quanto chiarito dalla persona offesa (e confermato dal figlio e ammesso dal marito nelle lettere in merito alla propria dipendenza dall'alcol).

Non vi sono elementi per ritenere sussistenti invece le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità e reiterazione delle violenze perpetrate negli anni e in assenza di indici, neanche ravvisati dalla Difesa, che consentano di ritenere meritevole l'imputato di una attenuazione del trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'uomo nel corso dell'esame, per quanto già detto in gran parte inverosimili.

La pena finale va quindi determinata in anni otto di reclusione, così calcolata: anni sette di reclusione per il reato di cui al capo a), così come aggravato, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) alla pena predetta.

Alle predette statuizioni consegue la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, consistenti nelle sofferenze psichiche, oltre che fisiche per il reato di cui al capo a). Le condotte dell'uomo facevano vivere la donna per anni nel terrore e nell'ansia e la paura che la investiva dopo la ricezione delle lettere veniva chiaramente descritta dalla dott.ssa B e dalla psicologa; quest'ultima, in particolare, testimoniava come la donna, che aveva concluso il percorso e aveva ripreso serenamente a svolgere la propria vita, ripiombava nel terrore quando veniva a sapere delle pesanti minacce di morte rivolte sia a lei che al figlio. Si ritiene pertanto equo un risarcimento di complessivi euro 50.000,00.

L'imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali della parte civile, che si liquidano in complessivi € 1.584,00 (in linea con i parametri di cui al Protocollo siglato dal Tribunale, con l'aumento del 20% trattandosi di reati di competenza collegiale e di un ulteriore 20% per il numero di udienze e di testi escussi), oltre spese generali, IVA e CPA.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere e la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente la tutela, curatela e amministrazione di sostegno e dai pubblici uffici, nonché la perdita del diritto agli alimenti, l'esclusione dalla successione della persona offesa e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

M M M P M colpevole dei reati al medesimo ascritti, e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, lo

CONDANNA

alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

Visto l'art. 609 *nonies* c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno nonché dichiara la perdita del diritto

agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa

Visti gli artt 29 e 32 c.p.

DICHIARA l’imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita, che liquida in complessive € 50.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in € 1.584,00, oltre al 15% per spese, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Visto l'art 544, comma 3 c.p.p.

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art. 304 c.p.p.

SOSPENDE

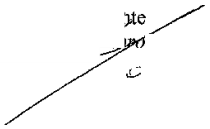

Il Presi
DotiCà
gio
Moccia

Milano, 28 marzo
2019.

Il Giudice
est.

i termini di durata della custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione.

Si dispone la traduzione della Sentenza nella lingua>e6noscinta dall'imputato.

#

SENTENZA AL DEL RG.
TRAMITE SICP IN DATA

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 29 marzo 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

A *' G , nato a* ITALIA *.1971, detenuto per questa causa -presente, residente in*
di fesso d' u fficio
dall' avv. ***sostituita ex art. 102 c.p.p. dall' avv.***

IMPUTATO

1) del reato p. e p. dall' art. 81 cpv, 61 n. 11 quinquies e 572 cp, *perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,* ***maltrattava la moglie convivente B***
E. e i tre figli minori della coppia, A M A G e AA ",
in particolare:

- *In numerose occasioni colpiva la predetta B con pugni e schiaffi nonché le stringeva le mani al collo minacciandola di morte, ciò anche alla presenza dei figli minori;*

- *In un 'occasione colpiva la predetta E* i *con una testata al naso cagionandole perdita di sostanza ematica e successivamente la afferrava per i capelli, ciò alla presenza della figlia minore M i;*

- *Nel febbraio/marzo del 2017 colpiva la predetta B con dei pugni al naso cagionandole la perdita di sostanza ematica dal naso, ciò in presenza dei figli minori G • di anni 13 e A di anni 7;*

- *In più occasioni minacciava la predetta B con frasi quali "ti rovino la vita, ti ammazzo"*

- *In data 28.12.17 la minacciava inviandole il seguente messaggio sms "tu non morirai con la morte del signore morirai sotto le mie mani fallo vedere anche ai Carabinieri " nonché nei giorni successivi al 28.12.17 inviava ulteriori messaggi contenenti minacce di morte sia alla predetta B • che ai tre figli tra cui i seguenti messaggi indirizzati alla figlia minore M t ("vediamo se adesso non si paura adesso staremo a vedere, vi mando tutti al cimitero, tua mamma morirà non della sua malattia, ma tra le mie mani... potete pure chiamare i carabinieri tanto non mi troveranno mai");*

- *In data 3.1.18 non potendo entrare nell'abitazione, dopo che la predetta B a causa delle continue violenze aveva sostituito la serratura di ingresso, dapprima cercava di forzare la porta d'ingresso e successivamente appiccava fuoco alla stessa.*
  In dal 2001 al 3.1.18.

2. ***del reato p. e p. dagli arti. 582 e 585 comma 1,*** *in relazione anche all'aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 c.p. nonché al fine di realizzare il delitto di cui al capo che precede, perché, colpendo con dei pugni al naso B • E. cagionava alla predetta* ***lesioni personali*** *consistite in perdita di sostanza ematica dal naso.*

   In nel febbraio/marzo 2017[1].

3. del reato p. e p. dagli arti. 56, 61 n.2 e 423 cp *perché al fine di realizzare il delitto di cui al*

capo 1, ***appiccando il fuoco alla porta d'ingresso*** *dell'abitazione ove dimoravano B (fi)*

E ; A M , A ' G •. e A A poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio non riuscendo nell'intento per l'intervento dei Vigili del Fuoco.

In il 3.1.18

Reati avvinti dalla continuazione

Con la recidiva reiterata specifica.

Persona offesa:

B E M , nata a **IIAI1A** .1974, difesa di fiducia dall'avv.presente.

---

[1]-Così come si ricava dal capo 1) dell'imputazione, benché l'episodio in questione fosse per mero errore materiale indicato come commesso in Pioltello in data 03.01.2018.

Conclusioni delle parti:
Il PM ha chiesto, non concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni 8 di reclusione;
La difesa di parte civile si è associata alla richiesta di affermazione della penale responsabilità avanzata dal PM e ha depositato nota spese e conclusioni scritte a cui si è riportata;
La difesa ha chiesto l'assoluzione ex art. 530 secondo comma c.p.p., in subordine minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 31.05.2018 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, fissando l'udienza innanzi al Giudice della IX sezione penale per il giorno 10.07.2018.
In quella udienza, in presenza dell'imputato, preliminarmente il Giudice, su richiesta della difesa dell'imputato e del Pm, disponeva la restituzione alla parte civile della documentazione allegata al proprio atto di costituzione, non trattandosi di documentazione acquisibile in assenza di accordo delle parti.
Dichiarato quindi aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti, ad eccezione dei testi A G e *A A* (minori d'età), indicati dalla parte civile su cui il Giudice riservava ogni valutazione all'esito dell'istruttoria.
Su accordo delle parti si acquisiva il provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 16.01.2018.
Alla successiva udienza del 27.09.2018, stante l'ingiustificata assenza del difensore dell'imputato nominato d'ufficio in seguito alla rinuncia al mandato del difensore di fiducia , il Tribunale procedeva alla nomina di un nuovo difensore
immediatamente reperibile j in presenza del quale venivano quindi sentiti i
testi Mar.ll. A » DE T e S > C
Si disponeva, altresì, la trasmissione del verbale d'udienza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per le iniziative di competenza in ordine

all’assenza del predetto difensore d’ufficio, trattandosi peraltro di procedimento con imputato sottoposto a misura custodiale.
Il PM chiedeva l’acquisizione dei verbali di pronto soccorso e dei rilievi fotografici.
La parte civile nulla osservava; la difesa dell’imputato si opponeva alla produzione del fascicolo fotografico ed il Giudice disponeva l’acquisizione di tutta la documentazione ex art. 234 c.p.p..
La difesa dell’imputato chiedeva poi la concessione di un tonnine prima di procedere all’esame della persona offesa e il Giudice, nulla osservando le altre parti, rinviava all’udienza del 7.11.18.
L’aw. > comunicava, inoltre, al Tribunale di non essere disponibile ad assistere l’imputato per la prosecuzione del giudizio ed il Giudice dava incarico alla Cancelleria di nominare un nuovo difensore d’ufficio disponibile per l’udienza di prosecuzione.
L’imputato rilasciava, poi, spontanee dichiarazioni, ammettendo, sostanzialmente, gli addebiti che gli vengono contestati; asseriva, inoltre, la falsità delle dichiarazioni rese in udienza dall’operante di P.G. Mar. De I (cfr. trascrizioni).
Alla successiva udienza del 07.11.18, preliminarmente il Giudice, in presenza del nuovo difensore d’ufficio nelle more nominato
informava le parti dell’intervenuta
rinuncia al mandato da parte del nuovo difensore di fiducia nominato dall’imputato il giorno precedente.
Dava, altresì, atto che *VA* ■ non era stato tradotto in udienza, stante l’assenza del nulla osta da parte del medico della Casa Circondariale San Vittore (così come da documentazione sanitaria depositata in aula dall’Agente di scorta).
Le parti nulla osservavano.
Il difensore d’ufficio dell’imputato ed il Pubblico Ministero preannunciavano
istanza di sottoposizione dell’A ; a perizia psichiatrica.
Il Pubblico Ministero depositava relazione psichiatrica redatta dal personale della Casa Circondariale San Vittore di Milano a supporto della richiesta.
La difesa di parte civile si opponeva all’eventuale perizia e depositava relazione dei servizi sociali del 18.10.2018.

Il Giudice, preso atto del legittimo impedimento dell'imputato, rinviava il procedimento previa sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, disponendo, tuttavia, la convocazione, per l'udienza di prosecuzione, di un perito per l'eventuale conferimento di incarico nonché anche al fine di accertare la compatibilità delle attuali condizioni di salute dell'A (così come documentate dalle parti nonché nella relazione sanitaria pervenuta dalla Casa circondariale) con il regime carcerario in essere.
Alla successiva udienza del 12.12.2018 si dava ancora una volta atto che l'imputato non era stato tradotto in udienza per motivi di salute, non avendo il medico della Casa Circondariale San Vittore rilasciato il relativo nulla osta (così come da documentazione depositata dall'Agente di scorta) in conseguenza del suo sciopero della fame.
Il Giudice dava, altresì, atto che in data 10.12.2018 si era proceduto alla nomina di un nuovo difensore d'ufficio dell'imputato per sopravvenuta incompatibilità del precedente difensore nei cui confronti l'A aveva nelle more presentato formale denuncia-querela.
Informava, inoltre, le parti che tutti i difensori di fiducia frattanto nominati dall'imputato (oltre 10, tra i quali persino un Ministro della Repubblica in carica) avevano fatto pervenire le proprie dichiarazioni di rinuncia al mandato difensivo.
Il Tribunale rappresentava, altresì, alle parti che con nota trasmessa dal carcere in pari data l'imputato aveva presentato istanza di ricusazione del "collegio giudicante" nonché dello stesso Pubblico Ministero per le ragioni indicate nella nota a sua firma, presente al fascicolo.
In ogni caso il Giudice, preso atto del legittimo impedimento dell'imputato per motivi di salute e della predetta istanza di ricusazione, rinviava il procedimento previa sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere per tutta la durata del rinvio.
Disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per quanto di competenza, con invito a pronunciarsi sull'istanza di ricusazione prima della data di prosecuzione del giudizio, attesa l'urgenza derivante dallo stato detentivo dell'imputato e la necessità di doverlo eventualmente sottoporre a perizia psichiatrica.
Alla successiva udienza del 4.02.2019 si dava, preliminarmente, atto che l'imputato non era stato tradotto in udienza in quanto lo stesso aveva dichiarato di *"non voler presenziare"* a causa *"di un fortissimo mal di*

testa", come da nota della Casa Circondariale N. 32613-M prot. del
4.02.19.
Si dava, altresì, atto che tale nota era corredata da nulla osta alla traduzione e certificazione sanitaria attestante che l'imputato era in condizioni di presenziare in udienza.
Le parti nulla osservavano.
Il Giudice, preso atto della rinuncia alla comparizione dell'imputato, disponeva procedersi oltre.
Le parti insistevano nella preannunciata richiesta di sottoposizione dell'imputato a perizia psichiatrica ed il Giudice, ritenendolo utile e conducente, conferiva quindi incarico peritale al Dott. M M M), al quale veniva posto il quesito come da ordinanza allegata agli atti.
Il Perito accettava l'incarico e, in considerazione della sua complessità, chiedeva un termine di giorni 40 dall'inizio delle operazioni peritali (termine, poi, prorogato di ulteriori tre giorni, su richiesta dello stesso dott. M , pervenuta in cancelleria in data 13.03.2019).
Il Giudice, su richiesta del PM e nulla osservando le altre parti, disponeva poi ai sensi dell'art. 305 c.p.p. la proroga dei termini di durata della custodia cautelare per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni peritali.
Su accordo delle parti si acquisivano, a fini probatori, le relazioni dei servizi sociali nonché le dichiarazioni rese dai minori *A* G e A A ai servizi sociali, con rinuncia al loro esame dibattimentale.
Da ultimo all'udienza del 29.03.2019, il Giudice comunicava alle parti l'avvenuto deposito della relazione peritale disposta, che ha escluso eventuali incapacità di intendere e volere dell'A al momento del fatto, e così pure la sua attuale incapacità di partecipare coscientemente al presente procedimento o eventuali incompatibilità dello stesso con il regime detentivo, come nel prosieguo si dirà.
Veniva, quindi, sentito il perito Dott. M M che forniva ulteriori chiarimenti (precisando, in primo luogo, di non aver potuto colloquiare con l'A atteso il suo espresso rifiuto di sottoposizione a perizia psichiatrica e di aver, conseguentemente, svolto gli accertamenti richiesti sulla base della copiosa documentazione sanitaria che lo riguarda) e si procedeva all'esame dell'imputato (che asseriva - questa volta - la sua totale estraneità ai fatti).

Su accordo delle parti venivano acquisite a fini probatori, ex art. 493, comma 3, c.p.p., verbali di SIT rese dalla P.O. con i relativi allegati (messaggi e fotografie), denuncia-querela e successive integrazioni dalla stessa presentate, verbale di consegna di telefoni cellulari, registro chiamate telefoniche, denuncia di reato della clinica con i relativi allegati, verbale di SIT rese da A M i in data 01.01.18, chiavetta USB e verbale di SIT rese da B L in data 31.12.17 nonché SIT rese dal teste G A , verbale di sequestro di busta di latte contenente tracce di sostanza liquida incendiaria, Annotazioni di P.G. (queste ultime limitatamente al dato storico riferibile a telefonate ricevute e circostanze direttamente apprese dagli operanti), ordinanza di allontanamento dalla casa familiare del Tribunale per i minorenni di Milano del 16.01.2018 con i relativi allegati e verbale dei Vigili del Fuoco del 03.01.2018.

Dichiarata, quindi, chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura alle parti.

PREMESSA

Giova, preliminarmente, evidenziare come nel presente procedimento l'imputato abbia tenuto un comportamento decisamente non collaborativo.

Lo stesso ha, infatti, posto in essere una serie di condotte inequivocabilmente dirette ad ostacolare o ritardare il regolare svolgimento del processo (forse nell'ottica di determinare la scadenza dei termini di durata massima della misura custodiale, di volta in volta prorogati con apposite ordinanze), quali:

- scioperi della fame (con conseguenti ricadute sul suo stato di salute, che hanno determinato, in almeno due occasioni, la sua mancata traduzione in udienza);
  continue nomine di difensori di fiducia (tra cui, come già evidenziato, persino un Ministro della Repubblica attualmente in carica) strategicamente effettuate a ridosso della celebrazione delle singole udienze;
- presentazione di denuncia-querela avverso uno dei suoi difensori d'ufficio

ritualmente nominato dal Tribunale a mezzo dell'apposito *call-center* (determinando, così, la sua sopravvenuta incompatibilità con il mandato difensivo);
trasmissione a questo Decidente di continue missive (quasi quotidiane) nelle quali millantava, tra l'altro, presunti convincimenti del Tribunale e screditava l'operato di uno dei testimoni del procedimento (Mar. De T);

- presentazione di un'istanza di ricusazione nei confronti di questo Giudice (oltre che nei confronti del Pubblico Ministero) nello stesso giorno della celebrazione dell'udienza (istanza di ricusazione poi dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 10.12.2018, in atti);
- rifiuto di sottoposizione a perizia psichiatrica (che, com'è noto, avrebbe potuto comportare, in caso di riconoscimento di un vizio, anche solo parziale, di mente una consistente riduzione del trattamento sanzionatone).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò premesso, così riassunti gli elementi salienti del processo, all'esito dell'attività istruttoria espletata, appare possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di A G : in relazione a tutti i delitti allo stesso ascritti.

Il presente procedimento trae origine da alcune denunce-querele presentate, a partire dal mese di dicembre dell'anno 2017, da B E] M, , moglie dell'imputato (successivamente
escussa anche in sede di sommarie informazioni testimoniali), che lamentava, innanzitutto, condotte di carattere vessatorio e minatorio poste in essere nei suoi confronti.

Secondo quanto emerge dalla **denuncia-querela** sporta in data 30.12.2017 e dalle relative integrazioni del 31.12.2017 e dell'01.01.2018 (acquisite, su accordo delle parti, a fini probatori, all'udienza del 29.03.2019), i problemi della coppia erano sorti sin dall'inizio del loro matrimonio, celebrato

nell'anno 2001, da cui erano nati 3 figli (M nata nel 2001, G nato nel 2004 e A nato nel 2010).

Riferiva, infatti, la querelante di essere stata più volte picchiata dall'A , che oltre a sferrarle pugni e schiaffi al volto, la minacciava costantemente di morte, afferrandola per il collo, anche in presenza dei loro figli minorenni.
Raccontava, in particolare, la persona offesa che, in più di un'occasione, in conseguenza delle violenze subite dal marito non si era potuta recare a lavoro o, laddove avesse trovato la forza di andarci, aveva dovuto nascondere i lividi ai colleghi.
Specificava, però, di non essersi mai recata in Ospedale dopo le aggressioni fisiche né di aver mai sporto prima di allora alcuna denuncia, in quanto l'uomo, ogni volta, dopo averle chiesto scusa, la supplicava sempre di non *"metterlo nei guai"* poiché, avendo lui già avuto problemi con la giustizia, correva il rischio che i servizi sociali o il Tribunale "togliessero" i figli ad entrambi i genitori.
L'imputato era, infatti, solito vessare anche psicologicamente la B , umiliandola e facendola vivere in una condizione di inferiorità.
L'uomo, inoltre, la controllava perennemente, impedendole di uscire di casa se non per recarsi a lavoro o per esigenze legate ai bambini; in un'occasione le aveva anche bloccato la SIM telefonica per evitare di poter effettuare telefonate.
Da ultimo, tali condotte avevano iniziato ad essere tenute anche nei confronti di altri suoi familiari, quali innanzitutto la minore A : M i, alla quale l'imputato aveva rivolto alcune minacce, intimandole, ad esempio, che *"l'avrebbe ammazzata di botte"* qualora avesse continuato a frequentare il giovane fidanzatino.

La querelante raccontava, più nello specifico, di un episodio del febbraio/marzo 2017, durante il quale, nel corso di un tragitto in macchina verso la stazione, l'A si adirava per essere in ritardo di pochi minuti e pertanto sferrava alla donna una serie di pugni, provocandole la fuoriuscita di sostanza ematica dal naso e dal viso. Ciò avveniva alla presenza dei figlioletti della coppia A (che terrorizzato rimaneva in silenzio) e G che, spaventato, gridava al padre *"lascia in pace la mamma, lasciala vivere"*.
Riferiva poi la querelante che l'A in risposta, diceva ai figli *"state zitti, io*

gli rovino la vita" e che lei stessa, sanguinante, lo supplicava di riportarla a casa.
La donna decideva, tuttavia, di non recarsi al Pronto Soccorso per paura di ripercussioni sui figli, assentandosi, però, i due giorni successivi dal lavoro per malattia (cfr. verbale di integrazione di querela del 31.12.2017).

Riferiva poi la querelante che, in data 02.12.2017, dopo aver scoperto l'esistenza di un ingente debito gravante sul marito, costui si era allontanato da casa, manifestando l'intenzione di suicidarsi e, venendo successivamente rintracciato dalle Forze dell'Ordine a , riferiva loro trattarsi di uno scherzo.
In seguito, l'uomo si era recato in dalla sorella A ; M e aveva fatto rientro a casa in data 24.12.2017, solamente dopo aver esaurito la disponibilità economica del conto corrente.
In tale occasione chiedeva alla moglie di aiutarlo e di farlo ritornare a vivere presso la loro abitazione.
Al rifiuto della donna, nei giorni successivi, aveva iniziato ad ossessionare sia lei che i loro figli con continue telefonate e messaggi, contenenti anche minacce di morte (cfr. denuncia-querela del 30.12.2017 e integrazione di denuncia-querela del 31.12.2017 e Registro chiamate telefoniche, messaggi e chiavetta USB, acquisiti su accordo delle parti all'udienza del 29.03.2019).
A titolo esemplificativo, in data 28.12.2017 la persona offesa riceveva da parte dell'imputato il seguente messaggio telefonico: *"me li hai messi tutti contro ma tu non morirai con la morte del Signore morirai sotto le mie mani fallo vedere anche ai Carabinieri".*
L'uomo, inoltre, in quegli stessi giorni, in più occasioni, si era presentato davanti al portone d'ingresso dell'abitazione sia in orari diurni che notturni, citofonando ripetutamente.
La querelante, pertanto, riferiva di essere stata costretta a cambiare la serratura dell'abitazione, temendo per la propria incolumità e per quella dei propri figli.

In data 30.12.2017 la donna permetteva al marito di entrare in casa ritenendo che lo stesso vi si fosse recato al solo scopo di recuperare i suoi effetti personali, poiché lo stesso, nei mesi precedenti, aveva manifestato più volte l'intenzione di andarsene di casa definitivamente.

Tuttavia, l'uomo, sin da subito, iniziava a discutere con la moglie alla presenza dei tre figli minorenni, dichiarando di voler fare ritorno a casa.
All'ennesimo rifiuto della donna, l'A inveiva nei suoi confronti affermando " *Voglio stare qui in casa... da qui non mi muovo... e che se volete potete chiamare anche i Carabinieri...".* Interveniva a questo punto la figlia M , con la quale l'A iniziava una discussione ribadendole la sua volontà di rimanere in casa. Nel frattempo la B riusciva a contattare il proprio fratello chiedendogli di raggiungerli e di allertare le Forze dell'Ordine.
Il marito decideva così di uscire dall'abitazione pronunciando testuali parole "Le *la faccio pagare a tutti".* La persona offesa, pertanto, si determinava a sporgere denuncia-querela nei confronti dell'uomo.

La querelante riferiva che dopo aver sporto la suddetta denuncia (nella stessa giornata del 30.12.2017), la situazione peggiorava notevolmente, in quanto l'odierno imputato aveva iniziato a contattarla telefonicamente in maniera insistente, a citofonare alla sua abitazione per tutta la notte e a mandarle messaggi contenenti minacce di morte.
Tra il 30.12.2017 ed il 31.12.2017, l'A aveva indirizzato telefonate minacciose anche a M; D , madre della persona offesa, che, spaventata, era stata così costretta a spegnere il cellulare, nonché ai figli minori della coppia e al fratello della B

In data 01.01.2018 alle ore 11.11, la querelante riceveva sulla propria utenza telefonica dal numero dell'odierno imputato - nonostante fosse stato da lei precedentemente bloccato - il seguente messaggio: "Zo *sono a casa se avete le palle venite a casa senza i Carabinieri però perché appena vedo loro, mi butto dal balcone, porta pure tua figlia vediamo di cosa non ha paura, è finita tutta la vostra forza non parli più".* La persona offesa allertava così le Forze dell'Ordine, che, pertanto, inviavano una pattuglia presso l'abitazione della donna a ove constatavano la sicurezza della situazione.
La B , che in quel momento si trovava presso l'abitazione della propria madre a decideva di recarsi con alcuni suoi famigliari presso la caserma dei Carabinieri di e, una

volta uscita di casa, riscontrava la presenza dell'odierno imputato.
L'uomo, constatando che la B si trovava in compagnia di alcuni famigliari, si dava però alla fuga.
Venivano così nuovamente allertati i Carabinieri, che invitavano la donna a recarsi presso la Caserma.
Una volta giunti al Comando, pervenivano all'utenza telefonica della figlia M tre audio contenenti minacce quali "ora *vedrai che ti faccio, tutto il coraggio che hai dimostrato te lo faccio perdere; ho visto i Carabinieri. Adesso vediamo chi gioca e ci divertiamo. Se mi prendono sarò il vostro incubo",* provenienti dal numero telefonico dell'odierno imputato (cfr. verbale di integrazione di denuncia-querela del 01.01.2018).

Riferiva infine la querelante che, a causa della situazione creatasi, lei e i suoi famigliali temevano costantemente per la loro incolumità, vivendo una condizione di ansia e di paura tale da portarli a non dormire la notte e persino ad avere attacchi di panico.

In sede di Sommarie Informazioni Testimoniali del 03.01.2018 e del 10.01.2018, B E
M riferiva che dal giorno dell'ultima integrazione di querela dell'01.01.18 la situazione con il marito era peggiorata notevolmente, dal momento che l'uomo aveva continuato a contattarla telefonicamente e a minacciare l'intera famiglia di morte utilizzando ben 7 utenze telefoniche a lui in quel momento in uso.
Riferiva poi che per il timore derivante dalle suddette minacce, in data 02.01.2018, si era spostata a presso la casa dei suoi genitori. La sera, rientrando a si era però accorta che la maniglia della porta era stata rotta e resa inservibile nella serratura poiché vi era stato inserito un bastoncino di plastica che ne impediva l'apertura. Temendo che l'uomo potesse trovarsi all'interno dell'abitazione, aveva avvisato i Carabinieri che, giunti sul posto, l'avevano aiutata ad entrare in casa, ove avevano constatato l'assenza dell'imputato (Cfr. Annotazione di P.G. del 02.01.2018 acquisite, su accordo delle parti, all'udienza del 29.03.2019).
La donna aggiungeva di avere poi nutrito il sospetto che l'uomo si trovasse nei pressi del parcheggio, poiché l'autovettura del fratello nel frattempo

aveva subito dei danneggiamenti.

Il giorno successivo, durante la mattinata, avendo udito dei forti rumori provenienti dall'ingresso di casa, la B si era avvicinata alla porta e, dallo spioncino, aveva visto l'A darvi dei colpi con l'ausilio di un martello da muratore e avvicinarsi per ascoltare eventuali rumori dall'interno. Pertanto, la persona offesa allertava le Forze dell'Ordine, ma, al loro arrivo, l'uomo si era già allontanato (cfr. altresì Annotazione di P.G. in relazione all'intervento effettuato il 03.01.2018 alle ore 08:50, acquisita, su accordo delle parti, all'udienza 29.03.2018).
La B i riferiva che l'A , immediatamente dopo, si era recato presso l'abitazione di sua sorella a e aveva danneggiato la porta d'ingresso, per poi allontanarsi nuovamente
prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine e recarsi a a casa di sua madre (cfr. altresì Annotazione di P.G. in relazione all'intervento effettuato il 03.01.2018 cit.).
Ivi veniva avvistato nel cortile dal fratello della B il quale, nell'immediatezza, richiedeva l'intervento dei Carabinieri, ma l'uomo si dava alla fuga.
La persona offesa riferiva poi che, verso le ore 18.30, allertata nuovamente da alcuni rumori, si era avvicinata alla porta di ingresso della propria abitazione e, guardando dallo spioncino, aveva visto l'odierno imputato tentare di forzare la serratura con l'ausilio di un cacciavite. Aveva dunque richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine ma, l'uomo, udendo arrivare la pattuglia, si era allontanato.
Dopo 45 minuti, la figlia la avvisava di aver udito alcuni rumori provenire dal pianerottolo, pertanto, la donna, si avvicinava nuovamente alla porta di ingresso venendo improvvisamente investita dalle fiamme. La persona offesa riferiva quindi di aver gridato per la paura e di essersi recata sul balcone con i suoi figli per mettersi in sicurezza, chiamando le Forze dell'Ordine.
Nel frattempo aveva notato FA allontanarsi percorrendo la pista ciclabile di via

Riferiva trattarsi con certezza dell'imputato poiché ne corrispondevano sia l'altezza che la corporatura e ne aveva riconosciuto gli indumenti (un

piumino smanicato, jeans scuri, maglione azzurro). Aggiungeva poi, su domanda dei Carabinieri, di non aver mai subito minacce o molestie da altre persone (cfr. Sommarie Informazioni Testimoniali del 03.01.2018, in atti).
La mattina del 04.01.2018 - riferiva sempre la B in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali - riceveva una telefonata dell'Ai ; tramite un'utenza a lei sconosciuta, durante la
quale l'uomo le diceva "vz *è bastato o devo continuare, vi incendio tutti per strada".* La donna chiudeva la conversazione e avvisava subito i Carabinieri dell'accaduto.
Nell'arco di quella mattinata l'odiemo imputato aveva continuato a mandare messaggi ai figli della coppia, i quali, per paura, non ne leggevano neppure il contenuto.
La donna, inoltre, aveva ricevuto, da parte di alcuni conoscenti contattati dall'uomo, alcuni messaggi audio dell'A nei quali quest'ultimo chiedeva loro di convincerla a desistere e parlargli.

In sede di Sommarie Informazioni Testimoniali la persona offesa veniva nuovamente sentita nel mese di aprile 2018, allorquando, avvisata della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere gravante sull'A ; con quella dell'allontanamento dalla casa familiare e/o del divieto di farvi ritorno e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati, dichiarava alle Forze dell'Ordine di temere fortemente, unitamente ai figli, per la propria incolumità e quella dei propri cari. La stessa precisava di essere stata contattata da diverse persone, compresa la sorella dell'odierno imputato, che le avevano manifestato forte preoccupazione per la vita della donna e dei suoi figli, (cfr. Sommarie Informazioni Testimoniali del 09.04.2018, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 29.03.2019).

Qualche giorno dopo, sempre in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali, riferiva che la vicina di casa M G (sentita anch'essa in sede di SIT dai Carabinieri) nella mattinata dell'11.04.2018 le aveva comunicato che le era parso di aver visto l'A ; uscire dal box della sua abitazione alla guida della macchina della donna e che l'uomo, quella mattina, le aveva oltretutto inviato un messaggio chiedendole come stessero i propri figli. Le Forze dell'Ordine, tuttavia, non avevano constatato alcun segno di

effrazione sulla basculante del box né alcun elemento compatibile con un recente utilizzo dell'autovettura.
La persona offesa riferiva, poi, che verso le 13.30, mentre si stava recando in Caserma con la figlia M sia lei che la minore notavano la presenza dell'odierno imputato sotto la loro abitazione a una distanza di circa 50 metri da loro (precisamente l'uomo si trovava in fondo a Via all'angolo con • e le due donne si trovavano in corrispondenza dell'ingresso carraio del condominio in Via ;).
La E i e la figlia, notando che l'A le stava guardando tenendo le mani in tasca, si allontanavano di fretta e senza voltarsi, in direzione della Caserma.
La donna aggiungeva, inoltre, di aver ricevuto diverse segnalazioni in merito alla presenza dell'imputato a da parte di alcuni amici e conoscenti (cfr. Sommarie Informazioni
Testimoniali del 11.04.2018 e relativi allegati, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 29.03.2019).

In data 13.04.2018, la B , dopo aver preso atto dai Carabinieri dell'ordinanza di Aggravamento della Misura Cautelare n. 25/2018 RGNR e n. 73/2018 RG GIP e ordine di accompagnamento in istituto penitenziario emessa quello stesso giorno dall'ufficio del GIP del Tribunale di Milano nei confronti di A dichiarava in sede di SIT di sentirsi relativamente tranquilla (cfr. Sommarie Informazioni Testimoniali del 13.04.2018 e relativi allegati, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 29.03.2019).

A seguito di quanto accaduto, in data 16.01.2018, il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio immediatamente efficace, affidava i minori A M , A G;
A : A al Comune di , limitando la responsabilità genitoriale riguardo agli
incarichi affidati al servizio sociale con collocamento presso la madre (cfr. Decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni n. 100/18 R.gen/E del 16.01.2018, in atti).

In data 01.01.2018 presso gli Uffici del Comando Carabinieri di Pioltello è stata altresì sentita a sommarie informazioni la minore **A M** , figlia

dell'odierno imputato e della persona offesa, ascoltata con le dovute cautele in ottemperanza alla Convenzione di Lanzarote.
La minore riferiva di una difficile situazione famigliare caratterizzata dalla violenza del padre, che oltretutto, privo di un'occupazione, si disinteressava completamente delle necessità della famiglia, dovendovi provvedere unicamente la madre, la quale altresì sottostava, per paura, alle richieste materiali che l'uomo le rivolgeva.
In tale difficile contesto, sin da piccola, era stata inoltre costretta ad assistere alle violenze fisiche del padre nei confronti della madre.
Più nello specifico A M confermava che l'imputato, perlopiù per motivi di gelosia o per scatti di rabbia, colpiva la B > con schiaffi, pugni, calci e testate, tanto da provocarle la fuoriuscita di sostanza ematica dal naso e dalla bocca, ciò anche alla presenza dei suoi fratellini.
Inizialmente in compagnia di questi ultimi, per la paura, piangeva e si rifugiava in cameretta, poi, nel corso degli anni, a fronte delle grida e delle richieste di aiuto della madre, aveva cominciato ad intervenire in sua difesa, venendo però a sua volta minacciata dal padre ed allontanata.
La minore riferiva di ricordare, in particolare, un episodio di violenza ai danni di sua mamma, avvenuto qualche anno addietro, durante il quale l'A , mentre la teneva per le mani, la colpiva improvvisamente con una testata al volto, provocandole la fuoriuscita di sangue dal naso ed infine la afferrava per i capelli.
La ragazzina precisava di avere tuttora il terrore nel ricordare quella scena, rimastale fortemente impressa per l'intensa violenza usata dal padre.
A M riferiva, poi, che la situazione era precipitata a partire da dicembre 2017, periodo in cui suo padre, in un primo momento si allontanava da casa facendole intendere di volersi togliere la vita, successivamente scappava a > dalla sorella senza informare la famiglia su dove si trovasse e senza preoccuparsene per alcune settimane, per poi ritornare a casa il 26.12.2017 dopo aver ricontattato la moglie chiedendole di aiutarlo. In quell'occasione, riferiva la minore, sia lei che i famigliari erano terrorizzati per il ritorno dell'uomo poiché ne temevano i comportamenti imprevedibili e, per tale ragione, decidevano di chiudersi in camera mentre l'A dormiva da solo sul divano.
Il giorno successivo, dopo che la B aveva comunicato all'uomo di volersi separare poiché stanca di quanto subito nel corso degli anni, l'imputato

dichiarava che sarebbe "sparito dalle loro vite". Nei giorni seguenti, tuttavia, iniziava a minacciare di morte la minore, i fratellini, la loro madre, i parenti e gli amici di famiglia. Più nello specifico la minore mostrava ai Carabinieri gli sms e i messaggi audio inviatile dal padre in quei giorni, aventi il seguente contenuto: "*digli a tua mamma dato che è così adesso vado in azienda dove lavora e dichiaro che lei ha rubato il portafoglio alla sua collega cosi va nei guai pure lei"* (inviato il 31.12.2017 alle ore 00:33); *"vediamo se adesso non si paura adesso staremo a vedere"* (inviato 1'01.01.2018 alle ore 11:32); "vz *mando tutti al cimitero, tua mamma morirà non della sua malattia ma tra le mie mani, così vedo se hai coraggio o meno. Voglio vedere quando avete intenzione di finire questa cosa, potete pure chiamare i Carabinieri tanto non mi troveranno mai che spengo i cellulari".*

La minore precisava che fino a quel momento sua mamma non si era mai recata in Ospedale, né aveva richiesto alcun tipo di aiuto. Talvolta era stata costretta a raccontare alcuni episodi al proprio fratello e alla propria madre poiché questi vedevano i lividi; tuttavia in tali occasioni aveva minimizzato l'accaduto perché terrorizzata dalle minacce dell'imputato, che ad avviso della stessa era una persona pericolosa.

A M riferiva, infine, di aver convinto la madre a richiedere l'aiuto delle Forze dell'Ordine, in quanto la situazione era diventata insostenibile e la famiglia temeva seriamente che l'uomo potesse mettere in pericolo le loro vite.

In merito alla situazione famigliare degli A, i **Servizi Sociali** avevano svolto alcuni colloqui con la persona offesa e con i figli minorenni. Dalle relazioni dei suddetti incontri datate 18.10.2018 e 24.05.2018 e contenenti le dichiarazioni dei minori (acquisite su accordo delle parti all'udienza del 29.03.2019) emerge, per tutti e tre i bambini, un difficile rapporto con il padre e la volontà di non rivederlo.
Più nello specifico, A : ÌV confermava i comportamenti violenti del padre e le minacce che quest'ultimo da ultimo le aveva rivolto.
A : G ; riferiva che il padre, spesso assente, li maltrattava. Il bambino, infatti, dichiarava ai servizi sociali: "Zo *le prendevo più di tutti. Mi*

picchiava senza motivo, anche quando stavamo giocando. La mamma cercava di difendermi e poi le prendeva lei. [...] Quando picchiava la ff mamma sentivo forte il dolore dentro di me... non è giusto!" (cfr. pag. 10 relazione cit. del 24.05.2018). Aggiungeva di aver ricevuto forti schiaffi sulla faccia e sulla testa e di stare male e di essere terrorizzato dall'uomo. In varie occasioni aveva visto il padre picchiare la mamma fino a cagionarle la fuoriuscita di sostanza ematica (cfr. pag. 10 ss. relazione cit.).

Sugli episodi del 30 e 31 dicembre 2017 è stato inoltre sentito, in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali, **BL** i, fratello della persona offesa.
L'uomo riferiva di aver ricevuto, sulla propria utenza telefonica, in data 30.12.2017, un messaggio da parte dell'odierno imputato, il quale lo minacciava dicendo: *"fai il bravo perché io ti rompo il culo no adesso anche fra 10 anni ricordalo e mettitelo nel cervello tu e tutti"*. Successivamente l'*A*; iniziava a tempestarlo di chiamate alle quali tuttavia il B) non rispondeva.
Raccontava, infine, che il giorno successivo, aveva constatato che durante la notte erano stati provocati danni alla propria autovettura in sosta nel parcheggio condominiale; in particolare, erano stati svitati i tappini dei pneumatici del lato guida e sgonfiate così le gomme (cfr. verbale di SIT rese da EL .in data 31.12.2017, acquisite su accordo delle parti all'udienza del 29.03.2019).

All'udienza del 27.09.2018 veniva sentito il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri **A' DE T** , all'epoca dei fatti in servizio presso la Tenenza di in qualità di Comandante
Interinale.
Il teste ha raccontato di aver appreso da un suo sottoposto che la B , in data 30.12.2017, si era recata presso la Stazione dei Carabinieri a sporgere una denuncia-querela nei confronti del marito, in quanto da lui minacciata.
Ha aggiunto di averla poi conosciuta direttamente il giorno successivo, allorquando la stessa si era ripresentata in Caserma in compagnia dei figli, i quali - a detta del teste - apparivano terrorizzati.
In tale circostanza il Maresciallo, attraverso il c.d. metodo SARA, rilevava indici di alta pericolosità in relazione alla situazione descritta dalla persona

offesa, in ragione dei quali decideva di indirizzare la signora presso il servizio violenza domestica _ e di attivare particolari cautele.
Il teste ha riferito che la persona offesa, rimasta in contatto con gli Agenti nei giorni immediatamente successivi, aveva raccontato di aver subito maltrattamenti da parte del marito a partire dal 2001 e di essere destinataria, anche attualmente, di continue minacce da parte dell'uomo, che manifestava l'intenzione di commettere una strage.
Il De I ' ha infatti riferito che l'odierno imputato aveva oltretutto chiamato frequentemente anche in Caserma, chiedendo insistentemente se la moglie lo avesse denunciato e preannunciando, in maniera delirante, che avrebbe bruciato la casa (cfr. pag. 5 trascriz.).

Il teste ha poi riferito che, in seguito a segnalazioni della persona offesa, si erano resi necessari alcuni interventi da parte delle Forze dell'Ordine (Cfr. Annotazione di P.G. del 30.12.2017 e del 02.01.2018 acquisite, su accordo delle parti, all'udienza del 29.03.2019).
In particolare, in data 03.01.2018, la stessa li aveva avvertiti dapprima che il marito stava cercando di forzare la serratura della sua abitazione e successivamente, verso sera, che l'uomo stava tentando di dar fuoco all'appartamento.
Il De I i ha aggiunto di aver udito durante quest'ultima telefonata le urla della figlia M i e di aver immediatamente allertato Vigili del Fuoco, che, intervenendo prontamente, riuscivano a domare l'incendio prima che attecchisse (cfr. Scheda statistica - Rapporto di intervento del 03.01.2018 redatta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Milano, acquisito su accordo delle parti all'udienza del 29.03.2019).
Il teste ha poi dichiarato che le Forze dell'Ordine, giunte sul luogo, si preoccupavano di mettere in sicurezza i bambini, visibilmente terrorizzati, e di chiamare i soccorsi (cfr. Verbali di Pronto Soccorso del 03.01.2018, acquisiti su accordo delle parti all'udienza del 27.09.2018).
In tale frangente l'odierno imputato si dava alla fuga ed infatti - ha riferito il De 1 -
l'uomo era stato avvistato da alcune persone mentre scappava dai campi adiacenti al palazzo.

L’operante ha poi riferito di aver constatato che il fuoco era stato appiccato presso la porta dell’appartamento della B • (sito all’ultimo piano della palazzina), proprio accanto alla linea principale del gas.
Ha riferito inoltre di aver riscontrato difficoltà nell’intervenire poiché, anche una volta domate le fiamme, il fumo aveva pervaso le scale dello stabile, rendendo difficile la respirazione e la raccolta dei rilievi fotografici.
Il militare ha dichiarato, infine, di aver constatato che le fiamme avevano danneggiato integralmente la porta d’ingresso dell’abitazione e in parte il passeggino del bambino (cfr. fascicolo fotografico per danneggiamento a seguito di incendio in Via
, acquisito, su accordo delle parti all’udienza del 27.09.2018).
Il De T ha poi aggiunto di aver appreso da un vicino di casa della persona offesa che, nei giorni successivi, l’A : gli aveva domandato se l’abitazione fosse andata distrutta.

In merito a tale episodio, all’udienza del 29.03.2019 venivano altresì acquisite alcune annotazioni di P.G. nelle quali si dava atto della dinamica dell’accaduto.
Più in particolare nell’annotazione datata 02.01.2018 si rilevava che, nel corso di quella mattinata, l’A aveva contattato i Carabinieri, preannunciando che se non lo avessero messo in contatto con qualcuno di loro avrebbe “dato fuoco all’intera palazzina” (facendo intendere trattarsi della sua abitazione), per poi interrompere la chiamata.
Nell’Annotazione di servizio datata 03.01.2018 si dava atto della richiesta di intervento proveniente dalla B >, che, fortemente agitata, riferiva agli Operanti che il marito aveva cosparso di liquido infiammabile la porta d’ingresso e aveva innescato le fiamme che stavano divampando verso l’interno dell’abitazione ove la donna si trovava con i tre figli. Alle ore 19.50 l’A contattava la Caserma chiedendo di poter parlare con il Maresciallo De T e, all’invito dell’Operante di attendere in linea, rispondeva *"perché devo aspettare? Mi devono localizzare?'"* e, subito dopo, interrompeva la chiamata. Dopo circa un minuto, per le stesse ragioni, li richiamava per poi chiudere nuovamente la conversazione.
Nell’Annotazione di P.G. del 03.01.2018 i Carabinieri della Stazione di intervenuti sul luogo dell’incendio, constatavano il danneggiamento dell’infrastruttura del pianerottolo inerente la porta di ingresso

dell'abitazione della B e la presenza dei tre figli della donna spaventati ma incolumi; rinvenivano poi una busta di latte in cartone semi distrutta, contenente tracce di sostanza liquida incendiaria (verosimilmente benzina) collocata sopra ad un passeggino (cfr. altresì verbale di sequestro di una busta di latte in cartone semi distrutta contenente tracce di sostanza liquida incendiaria verosimilmente benzina, acquisito su accordo delle parti all'udienza del 29.03.2019).
Nell'Annotazione di servizio del 04.01.2018, gli Operanti davano atto che la B' > li aveva contattati e, spaventata, aveva riferito loro di aver appreso tramite la sorella dell'A che lo stesso era in possesso di numerose taniche di benzina ed era intenzionato a "far saltare" il palazzo di
> e la casa della madre,
Infine, nell'Annotazione di sei-vizio del 05.01.2018, si dava atto che l'odierno imputato aveva contattato telefonicamente le stesse Forze dell'Ordine e, con tono minaccioso, dopo aver chiesto di poter parlare con un Maresciallo, riferiva all'operante *"se non mi fa parlare con i miei figli, mia moglie, faccio una strage... o devo continuare a fare quello che già ho fatto in questi giorni?... ditemi voi cosa devo fare... se non mi fa parlare con i miei figli continuo a fare una strage ".*

Sempre in merito all'episodio del 03.01.2019, in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali (acquisite, su accordo delle parti all'udienza del 29.03.2019), in data 04.01.2018 veniva sentito **GA**, amico dell'odierno imputato.
L'uomo riferiva agli Operanti di essere stato poco prima informato dall'A che lo stesso, la sera precedente, aveva gettato della benzina sotto la porta di casa della Bi * e vi aveva dato fuoco, ritenendo tuttavia che in casa non vi fosse nessuno.

L'imputato aveva avvisato l'amico di tale circostanza specificandogli che le Autorità lo avrebbero probabilmente contattato, così come avevano fatto con altri suoi conoscenti, in quanto impegnate nella sua ricerca, per tale motivo infatti rifiutava di incontrarlo.

All'udienza del 27.09.2018 veniva sentito C 1 S: , medico psichiatra in servizio presso la A.S.S.T.

Il teste ha riferito che l'odierno imputato si era recato nell'agosto del 2001 presso la suddetta azienda socio-sanitaria per chiedere un supporto in relazione ad alcune difficoltà incontrate nel periodo degli arresti domiciliari.
Il Dottore ha riferito che in tale circostanza, riscontrando nell'imputato, in seguito ad una valutazione "testale", difficoltà nel controllare gli impulsi ed una lieve insufficienza mentale con tendenza ad utilizzare prevalentemente difese primitive, gli aveva proposto un supporto farmacologico.
Il teste ha poi riferito di non aver più avuto notizie dell'A fino al 03.01.2018, allorquando gli perveniva una segnalazione da parte di un Maresciallo, che richiedeva un intervento di loro competenza al fine di contenere una situazione riguardante l'odierno imputato.
Il C ha poi precisato di aver contattato l'A per fissare un appuntamento, facendogli presente di aver ricevuto una segnalazione da parte dei Carabinieri.
L'imputato, tuttavia, in data 05.01.2018, gli telefonava dichiarando di non volersi sottoporre alla visita. Il Dottore, sulla base della telefonata intercorsa con l'A , riscontrando lucidità e coerenza nelle parole dell'uomo, non aveva ritenuto necessario un intervento sanitario di tipo obbligatorio, ma aveva deciso comunque di fargli pervenire una comunicazione scritta fissando un appuntamento per il 19 gennaio.
Ricevuta la convocazione, l'A lo contattava telefonicamente e minacciava: "*dottore, avvisi i Carabinieri che se non mi fanno vedere i miei figli entro domani, questa volta io prenderò la quantità giusta di gasolio e tutto quanto necessario per incendiare la casa di mia moglie, quella dei miei suoceri, poi mi toglierò la vita. Non intendo presentarmi presso il suo ambulatorio, come mi ha chiesto, perché mi sto nascondendo e non voglio essere identificato e preso dai Carabiniere* (cfr. pag. 13 trascriz.).

In conseguenza della richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato, cui si è associato il Pubblico Ministero, il Tribunale ha disposto **accertamento peritale** volto ad accertare, oltre alla compatibilità delle sue attuali condizioni di salute con il regime detentivo, la capacità di intendere e di volere dell'odierno imputato al momento dei fatti, se l'eventuale condizione di infermità sia stata in qualche modo causa della commissione dei reati medesimi, la sua attuale capacità di partecipare coscientemente al procedimento, nonché la sua eventuale pericolosità sociale.

Nella relazione depositata in data 28.03.2019 a firma del **Dott. M M.**(che ne ha confermato il contenuto all'udienza del 29.03.2019), a cui era stato conferito l'incarico peritale in parola, si legge, in risposta ai quesiti posti dal Giudice, che:

a. *"non vi sono dati indicativi per la presenza di una infermità che al momento dei fatti indagati possa aver inciso in modo significativo o incida nell'attualità sulla capacità di intendere e di volere. Sulla base dei dati esaminati egli era ed è capace di intendere e di volere.*
b. *Non emergono quindi elementi di deficit o infermità che interferiscano con la capacità di partecipare al processo.*
c. *Il mancato riscontro di incapacità mi esime dal 'esprimermi in tema di pericolosità sociale "* (cfr. Perizia Psichiatrica su Amene Giuseppe, a firma del Dott. Mario Maniero, pag. 26, in atti).

In sede di chiarimenti richiesti al perito, il dott. Mi > ha precisato, nel ritenere compatibili con il regime carcerario le sue attuali condizioni di salute, di non aver potuto esaminare direttamente l'A ; visto il rifiuto dello stesso al colloquio e di essersi, dunque, basato sulla storia clinica risultante dagli atti, sui dati oggettivabili e ricavabili dalle cartelle cliniche acquisite.

All'udienza del 27.09.2018 **l'imputato AG** ; rendeva spontanee dichiarazioni e successivamente, all'udienza del 29.03.2019, acconsentiva a sottoporsi ad esame, fornendo la propria versione dei fatti.
Costui, per quanto qui di rilievo ed in estrema sintesi, ha innanzitutto raccontato di aver avuto un passato complesso e di aver vissuto, specialmente nel mese di dicembre, un periodo difficile per il quale aveva dovuto allontanarsi da casa.
Ha poi ammesso di aver minacciato la moglie, anche tramite i suoi figli, di aver manomesso la porta di casa e di avervi appiccato il fuoco; ha tuttavia negato di aver mai maltrattato la donna, di averla picchiata e di aver minacciato i figli in comune (cfr. pag. 5 ss. trascriz. del 29.03.2019 e pag. 15 trascriz. del 27.09.2018).
Più nello specifico, l'imputato ha precisato che, circa una settimana prima rispetto alla data dell'incendio, aveva manomesso la porta di casa, colpendo la maniglia con una mazzetta da muratore, con l'intenzione di potervi entrare (cfr. pag. 7 trascriz. del 29.03.2019).

In merito alle minacce, l'imputato ha riferito di averle rivolte unicamente alla moglie, anche allorquando indirizzava i messaggi ai figli. Ha infatti precisato di non aver mai avuto intenzione di fare del male ai propri figli, proprio perché anche lui aveva subito maltrattamenti dal padre in età infantile e sa quindi cosa significa (cfr. pag. 6 ss. trascriz. del 29.03.2019 e pag. 15 ss. trascriz. del 27.09.2018).
Ha poi dichiarato di aver dato fuoco alla porta di casa per dispetto, credendo erroneamente che non vi fosse nessuno nell'abitazione. Ha riferito che, una volta udite le voci dei bambini, si era spaventato ed aveva informato di quanto accaduto l'amico G > A (cfr. pag. 7 trascriz. del 29.03.2019 e pag. 15 trascriz. del 27.09.2018).
Su sollecitazione della difesa, l'imputato si scusava di quanto accaduto, precisando di non aver agito con "cattiveria" (cfr. pag. 9 trascriz. del 29.03.2019).
In merito ai maltrattamenti, ha negato di aver mai picchiato la B e ha aggiunto di essersi sempre occupato della famiglia, sia contribuendo con il proprio lavoro sia trascorrendo sereni periodi di vacanza insieme.

§§§§§§

Va preliminarmente evidenziato che, secondo costante giurisprudenza, la mancanza di collaborazione del periziando al fine di consentire l'indagine tecnica da svolgersi nei propri confronti costituisce comportamento che, in violazione del principio dell'obbligo di diligente collaborazione ai fini dello svolgimento delle varie attività processuali, ha legittimamente consentito al perito di trarre *aliunde* elementi di valutazione (cfr., Sez. 1, n. 31456 del 21.05.2008).

Esclusa, quindi, ogni forma di incapacità dell'imputato, sulla base delle sopra esposte risultanze processuali, ritiene il Tribunale ampiamente dimostrata la penale responsabilità dell'A in relazione a tutti i reati allo stesso ascritti.

Dal tenore delle dichiarazioni della p.o., è emerso un chiaro contesto di sopraffazione del quale BE e i tre figli minorenni sono stati vittime, rappresentato dalle violente

aggressioni, sia fisiche che verbali, ad opera dell'odierno imputato, oltre che dalle minacce da lui indirizzate nei loro confronti, costituenti condotte di natura certamente maltrattante.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa - che, com'è noto, devono essere valutate con opportuna cautela, essendo essa portatrice di un interesse il più delle volte antagonista rispetto a quello dell'imputato - possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; ad esse non si applicano, infatti, le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni (in tal senso Cassazione, Sez. Il, Sentenza n. 770 del 2008).
Nella vicenda in esame, sebbene per quanto detto non necessari, sussistono tuttavia anche numerosi riscontri esterni.
Invero, le dichiarazioni della B possono considerarsi attendibili, chiare, precise e coerenti, alla luce dei riscontri esterni rappresentati dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento e dalla documentazione acquisita agli atti (in particolare dalle dichiarazioni del Maresciallo DE T , da quelle di A I M , dalle numerose Annotazioni di P.G.
più volte chiamata ad intervenire sui luoghi, dal verbale dei Vigili del Fuoco del 03.01.2018, dalle relazioni dei Servizi Sociali di Pioltello contenenti altresì le dichiarazioni dei minori attestanti le condotte maltrattanti dell'uomo, dagli sms e messaggi audio prodotti, dalla denuncia di reato della clinica , dai Verbali di Pronto Soccorso del 03.01.2018 e dalla documentazione
fotografica acquisita); non vi sono, peraltro elementi che inducono a ritenere nella denunciante altro e diverso intento che quello di porre fine ad una condizione di protratta vessazione.

Emerge dunque con certezza che A G per diversi anni ha sottoposto la moglie ed i figli ad umiliazioni e vessazioni, a violente aggressioni fisiche e minacce di morte, che hanno provocato in loro uno stato di sofferenza morale e una condizione di sopraffazione.
Di tale condizione di prostrazione si dà chiaramente atto nelle relazioni dei Servizi Sociali di datate 18.10.2018 e 24.05.2018 (acquisite agli atti), ove si

constatano segni di disturbo post traumatico dovuto ai vissuti “scioccanti” e si segnala l’esigenza di un importante lavoro terapeutico sia per i minori che per la B

Pienamente provato risulta altresì, alla luce del compendio probatorio, l’episodio di lesioni contestato al capo 2) dell’imputazione, episodio nel quale l’A aveva cagionato, ai danni della moglie, la fuoriuscita di sostanza ematica dal naso dopo averla colpita al volto.
Le dichiarazioni della persona offesa concernenti tale violenza trovano, per quanto non necessario, significativi elementi di riscontro nelle già citate dichiarazioni rese in più sedi dai figli A
M e A G, i quali, hanno affermato di aver visto il padre colpire al volto la madre fino a farle perdere sangue dal naso.
Risultano pertanto pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto di lesioni personali, rappresentati, sotto il profilo oggettivo, da una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass., n. 22781 del 26.04.2010; Cass., n. 43763 del 29.09.2010) che sia in rapporto di causalità con una condotta del soggetto agente, come nel caso di specie.

Infine, dal compendio probatorio sopra illustrato - più nello specifico, dal Verbale dei Vigili del Fuoco, dalle dichiarazioni rese dal Maresciallo De T i e dalle persone offese, dai rilievi fotografici, nonché dalla piena confessione resa dallo stesso imputato - emerge, in maniera lineare, la dinamica del tentativo di incendio posto in essere dall’odierno imputato il giorno 03.01.2018.
Alla stregua di tali risultanze processuali, deve necessariamente ritenersi che l’A sia stato responsabile del tentativo di incendio, così come contestatogli e dimostrato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Dal momento che, nel caso concreto, proprio per l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine, l’incendio è stato contenuto prima che le fiamme attecchissero, il delitto di cui all’art. 423 si è configurato nella sua ipotesi tentata che, com’è noto, sussiste qualora il fatto sia compiuto con la volontà di cagionare un incendio, ma questo non si verifichi (Cass. I, 13.11.1997).
Quanto all’elemento soggettivo del reato, emerge chiaramente dalle stesse dichiarazioni dell’A , la coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a

cagionare un incendio, avendo egli stesso affermato di aver appiccato il fuoco “per dispetto”.
L’imputato non poteva, poi, trascurare la circostanza che in casa potesse essere presente qualcuno e che vicino alla porta fosse collocata la linea principale del gas, con la piena consapevolezza del pericolo serio che il propagarsi delle fiamme avrebbe potuto costituire per l’incolumità delle persone ivi dimoranti.

Sussistono poi, nel caso di specie, tutte le aggravanti contestate.
Nello specifico, sussiste l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies, avendo l’odierno imputato commesso il delitto di cui all’art. 572 in presenza e in danno dei figli minorenni della coppia; quella di cui all’art. 576 comma 1 n. 5 c.p., avendo commesso il reato di cui al capo 2) in occasione della commissione del reato di cui al capo 1) e quella di cui all’art. 61 n. 2 per aver commesso il delitto di cui al capo 3) per eseguire quello di cui al capo 1).

In definitiva, l’imputato va dichiarato responsabile di tutti i reati allo stesso ascritti, che possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, attesa la medesimezza del disegno criminoso.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati ascritti occorre determinare il trattamento sanzionatone.
Tutto ciò premesso, tenuto conto dei criteri di cui all’art.133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta, e valutata la personalità dell’imputato - già gravato da precedenti penali e che non si è in alcun modo dimostrato resipiscente, avendo al contrario assunto un comportamento per nulla collaborativo nel corso del procedimento ostacolandone, come già evidenziato, il regolare svolgimento - ritiene questo Decidente di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche, non essendovi elementi a tal fine valorizzabili ed apparendo il

trattamento sanzionatone sotto indicato già adeguato al concreto disvalore dei fatti, commessi peraltro in danno dei figli minori e del coniuge.

Ciò posto, pena equa appare quella di anni 7 di reclusione così calcolata: pena base anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 1), ritenuto più grave, aumentata ad anni 4 di reclusione per la contestata recidiva, aumentata, per la continuazione con il reato di cui al capo 2), di anni 1 di reclusione e di ulteriori anni 2 di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo 3), fino al raggiungimento della pena finale indicata.

Le spese processuali e di custodia cautelare in carcere debbono essere poste a carico del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p..

In ragione dell'entità della pena alla condanna consegue, ai sensi dell'art. 29 c.p., l'interdizione q **Q** perpetua dell'A : dai pubblici uffici.

In presenza di esplicita richiesta della parte civile, all'affermazione della penale responsabilità segue la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni dalla stessa patiti, da liquidarsi tuttavia in separata sede.

Si impone, inoltre, la rifusione delle spese sostenute per far valere l'azione civile, che si liquidano, in considerazione dell'effettiva attività svolta e sulla base della notula presentata, nella complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori come per legge (il cui pagamento va disposto n favore dello Stato, essendo stata la parte civile ammessa al Gratuito Patrocinio).

Occorre disporre, infine, la sospensione dei termini di durata della misura cautelare in essere durante la pendenza del termine per la stesura della motivazione ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c., c.p.p.

Il complessivo carico di lavoro di questo Decidente giustifica la riserva di deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., entro il termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara A i G responsabile dei delitti allo stesso ascritti e, ritenuta la contestata
recidiva e la continuazione, per l'effetto lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visto l'art. 29 c.p.

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

condanna l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato essendo la parte civile ammessa al Gratuito Patrocinio.

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c., c.p.p.

dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per la stesura della motivazione.

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 29 marzo 2019.

IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

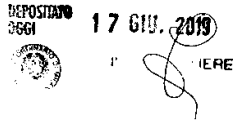

#

Tribunale Ordinario di Milano

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Il Giudice, dr. ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 29/03/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

A
1, nato a
ITALIA
difensore di fiducia,
Avv.
1977, elettivamente domiciliato presso il
precedente
1

presente

Difeso di fiducia dall'Avv.

presenti

Imputato

Capo di imputazione così numerato e modificato in data 21/06/2018

l)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 572 e 612 bis 61 n. 11 quinquies, 93 e 94 c.p. (per le condotte successive alla cessazione della convivenza), perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

maltrattava la convivente S D 1 nonché, dopo la cessazione della convivenza, la molestava cagionandole un perdurante stato d'ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, anche in epoca successiva alla cessazione della loro relazione sentimentale, in particolare:

In più occasioni la picchiava colpendola con sberle e scuotendola violentemente o lanciandole addosso oggetti;

- *In più occasioni la ingiuriava e la minacciava di morte nonché minacciava altresì di uccidere la madre e la figlia della predetta S , proferendo frasi quali: "ammazzo tua mamma e tua figlia, pago qualcuno che te la ammazzo ";*

  Durante la convivenza obbligava la donna a lavorare presso il di lui negozio senza retribuirla, controllandone ogni movimento;

- In data 20/02/2017 la ingiuriava e le lanciava addosso oggetti e al tentativo della donna di allontanarsi l'afferrava colpendola con degli schiaffi obbligandola a trattenersi nel negozio fino all'ora di chiusura;

In più occasioni, in epoca successiva alla cessazione della convivenza, la pedinava, stazionava in maniera ossessiva sotto l'abitazione della predetta S e transitava in macchina e/o bicicletta nei pressi dell'abitazione o della scuola frequentata dalla figlia della donna.

Per aver commesso il fatto in presenza di un minore e sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In Milano, da dicembre 2016 sino al 7/06/2017

2) ex art. 605 co 1 c.p. perché privava della libertà personale la convivente S D obbligandola con al forza a rimanere nel negozio ferramenta dalle prime ore del pomeriggio del 20/02/2017 fino a tarda serata.

In Milano il 20/2/2017

Nel quale è parte civile E **S** , domiciliata lege presso il difensore, Avv.

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: in principalità l'assoluzione per entrambi i capi di imputazione ex art. 530 co. 1 c.p.p., in subordine assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.; in estremo subordine minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 12.12.2017, A A è stato rinviato a

giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica.

Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa D S

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato, si è svolta con l'esame dei testi

D S . (ascoltata con l'ausilio di un paravento), C D (ud. 21.06.2018); A M

Z ,M P t (ud. 28.11.2018) J iL (ud. 29.03.2019).

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al solo reato di cui al capo 1)

Della rubrica dovendosi invece pervenire ad un giudizio di assoluzione quanto al reato di cui al capo 2), per insussistenza del fatto.

***

La ricostruzione dibattimentale della vicenda muove dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa C . S , ancora caratterizzate da una forte emozione e da un percepibile stato d'ansia. La donna è stata ascoltata con l'ausilio di un paravento, al fine di interrompere il contatto visivo con l'imputato, presente in aula.

Il tracciato delle sue dichiarazioni ha consentito di ricostruire le vicende oggetto di contestazione con sufficiente chiarezza e linearità.

Ad esso, ad ogni modo, si è aggiunto in termini di conferma quanto appreso dalle dichiarazioni degli ulteriori testi ascoltati.
Di seguito, quindi, le risultanze dibattimentali.

D i S , all'udienza del 21 giugno 2018, riferiva di aver iniziato una relazione con A
A . nell'agosto del 2016 e di essere, quasi subito, andata a vivere da lui con la propria figlia, in via , nonché a lavorare, senza un regolare contratto, presso la sua attività.
Entrambi lavoravano, quindi, all'interno del ferramenta dell'A che offriva anche servizio di pronto intervento 24 ore su 24.
La teste, più precisamente, ricopriva il ruolo di segretaria, iniziava a lavorare tra le 8 e le 8:30, dopo aver portato la figlia a scuola, mentre l'orario di uscita dipendeva dal carico di lavoro.
Nel pomeriggio, andava a prendere la figlia e la portava con sé presso il negozio di ferramenta, oppure presso l'abitazione della madre.
Pur essendo stato concordato un compenso di 800 euro al mese, non riceveva mai tale somma con regolarità. Ad ogni modo, A provvedeva a consegnarle le somme necessarie al pagamento della retta della scuola della figlia e si occupava del vitto e dell'alloggio.
La teste frequentava corsi di formazione per l'attività lavorativa svolta, sia di un giorno, che ripartiti in più giornate.
I problemi con A A , riferiva D i S dipendevano da *"sbalzi d'umore"* dello
stesso: *"era molto nervoso, gridava sempre, si innervosiva facilmente per ogni cosa"*.
Questi sbalzi d'umore scaturivano principalmente all'interno del contesto lavorativo e le urla, sia di ordini che di parolacce, non si

indirizzavano solo alla teste, ma anche agli altri dipendenti ed alla di lui madre, che prestava attività lavorativa all'interno del ferramenta.

E i S i precisava che all'epoca l'uomo faceva uso di alcool e di cocaina, ma di non sapere con che frequenza usasse lo stupefacente. La teste aveva visto solo un paio di volte della cocaina in casa.
Era invece frequente vederlo bere e, conseguentemente, vederlo reagire con aggressività dopo aver bevuto.
Quando erano a casa gli insulti erano più personali, e la parola che si sentiva ripetere più spesso era *"puttana"*.
La situazione era progressivamente peggiorata, soprattutto dopo che lei aveva preso la decisione di interrompere la relazione.
Riferiva che AA aveva maturato una sorta di *"possessione"* nei suoi confronti, che si
manifestava nel fatto che non potesse andare a fare la spesa da sola e che dovesse andare sempre a lavorare, anche se stava male.
"Dovevo sempre stare con lui".
La teste precisava che quando andava da sola a fare la spesa o usciva da sola con il cane, AA passava a controllarla, con la macchina, con la bicicletta o con il motorino,
oppure la tempestava di telefonate. La chiamava per sapere dove fosse, cosa facesse, con chi fosse o perché non fosse al lavoro.
Nei primi giorni di novembre del 2016, D S informava l'imputato della sua intenzione di porre fine alla loro relazione, abbandonava il lavoro e ritornava a vivere con la figlia presso l'abitazione materna.

AA non accettava questa decisione ed iniziava a fare tutto il possibile per riprendere
la relazione. *"Mi minacciava dicendo che il lavoro mi serviva perché mia figlia non era in una scuola pubblica ma privata [...] mi teneva in*

pugno [...] Mi minacciava sul fatto che avrebbe detto agli assistenti sociali che non ho lavoro quindi non potevo tenere mia figlia".

La teste era fortemente spaventata, lui la tempestava di telefonate e la controllava di continuo dal momento che l'abitazione della madre ed il ferramenta si trovavano nella stessa via.

In questo periodo la teste, dopo un primo momento di assenza dal lavoro, riprendeva, dietro minacce, a prestare attività lavorativa presso il ferramenta di AA

A fine dicembre, E S , a fronte della promessa di A di andare da uno psicologo e di smettere di utilizzare sostanze stupefacenti, decideva di dargli un'altra possibilità e ritornava a vivere da lui.

La figlia rimaneva a vivere presso l'abitazione della madre e, solo a volte, stava da D S e La teste precisava che, anche se cercava di impedirlo, a volte la figlia, che si trovava in stanze adiacenti, aveva sentito le urla dell'A i. Nell'ultimo periodo la bambina non voleva più stare con la coppia perché diceva che vedeva la madre piangere *e* stare male e quindi preferiva rimanere dalla nonna.

Ad un certo punto, nel febbraio 2017, la teste si faceva forza e decideva di interrompere nuovamente la relazione.

"Sono uscita dicendo basta, che non mi avrebbe fatto più paura, né minacce, né niente; io me ne vado, perché non riuscivo più a stare lì. E quando me ne sono andata, da lì mi sono ritrovata per terra, quindi non mi ricordo... mi ha alzato dolorante suo padre mi ha portata in negoziò".

AA, mentre la teste usciva dal negozio, l'aveva colpita alla testa; la teste non

riusciva a ricordare altro, se non che sentisse dolore. Nel mentre l'uomo urlava diversi insulti dicendo che non avrebbe potuto andarsene, che avrebbe dovuto continuare a lavorare per lui o l'avrebbe ammazzata.

"Lui... insomma dal male che gli ho fatto, lasciandolo, ha detto che avrei anch'io subito lo stesso dolore, e quindi facendo del male anche a mia figlia e a mia madre".

La teste veniva quindi trattenuta in negozio, in quanto minacciava di andare a sporgere denuncia. Cercava di alzarsi e veniva spinta e rimessa sulla sedia. La madre dell'A , la segretaria e l'uomo stesso cercavano di calmarla e di dirle che non era successo nulla.

Il padre dell'A cercava di aiutarla, non riuscendovi.

Solo nel tardo pomeriggio la donna veniva riaccompagnata a casa e le veniva ripetuto di non recarsi né dalle Forze dell'Ordine nè al Pronto Soccorso.

Più volte la teste si affacciava e vedeva l'imputato sotto casa sua.

Nel frattempo l'uomo la chiamava in continuazione e visto che minacciava di salire in casa, ove erano presenti anche la madre e la figlia, D S cercava di calmarlo promettendo che non sarebbe andata da nessuna parte.

La teste telefonicamente contattava le Forze dell'Ordine per un consiglio, ma chiedeva che non intervenissero in quanto era troppo spaventata.

Nei giorni seguenti, rimaneva presso l'abitazione della madre, nel frattempo A le telefonava in continuazione, scusandosi e cercando di riprendere la relazione.

L'uomo la seguiva, passava sotto casa sua con il volume alto della musica, così da farsi notare, passava davanti alla scuola della figlia della teste e rallentava quando le vedeva.

Quando era da sola la insultava o le chiedeva di tornare con lui, mentre quando era in compagnia cercava di controllarsi.

E . S< L spiegava che in quel periodo non usciva mai di casa da sola e se ciò succedeva aveva sempre con sé il telefono con il registratore, per

poter registrare se fosse successo qualcosa.
La donna precisava che possedeva un telefono aziendale e quando, stremata dalla situazione, si era fatta scappare di aver registrato tutto, A aveva preteso di avere indietro il telefono. La teste era riuscita a salvare solo qualche conversazione e inviarla tramite Whatsapp sul suo telefono cellulare. Per portare fuori il cane la donna si vedeva costretta a studiare dei percorsi alternativi per evitare di passare vicino ai posti frequentati dall'imputato.
Il 15 maggio 2017, a causa di alcune minacce rivolte non solo contro di lei, la teste sporgeva denuncia e AA , fino a che non veniva a sapere della denuncia stessa, continuava imperterrito con i comportamenti sopradescritti. Quando incontrava la teste per strada la insultava, sempre con i soliti insulti (*"puttana"}* e la minacciava di morte o di dolori.
La frequenza degli episodi di pedinamento era giornaliera, ed anche più volte al giorno.
La teste precisava, quanto alle aggressioni fisiche, che A l'aveva tante volte spinta e le aveva spesso lanciato contro degli oggetti.
In relazione alla sfera sessuale, E S riferiva invece che a gennaio, in occasione del riavvicinamento, A > A aveva preteso un rapporto sessuale non protetto, benché la teste non volesse, ritenendo di essere in un periodo fertile.
"Non è stato forzato fisicamente. Mentalmente più che altro, perché insistentemente, come le varie cose, e quindi lo abbiamo fatto".
Pochi giorni dopo l'aggressione fisica, la teste scopriva di aspettare un figlio, ma decideva, alla luce della situazione fisica e morale che stava vivendo, di procedere con un'interruzione di gravidanza.
A veniva a sapere dell'aborto, che la teste gli riferiva essere stato spontaneo, in quanto a distanza di pochi giorni dall'intervento aveva avuto ima forte emorragia ed era stata portata in ospedale.

DS aggiungeva che l'imputato era ossessionato dall'idea di avere un figlio, ed aveva paura, anche in ragione delle minacce che riceveva, di informarlo che l'aborto era stato volontario. Questa situazione aveva significativamente inciso sulla salute della teste: aveva dolore allo stomaco, frequenti ansie, perdita di peso, difficoltà a dormire.
L'autostima era significativamente scesa, la teste riferiva di non aver mai ricevuto un complimento, sempre solo insulti e critiche sotto ogni profilo.
In un'occasione, nel novembre 2016, la teste si era recata, assieme ad A A, nel suo paese di origine per recuperare delle cose presso una abitazione lasciatale dalla nonna. Nel viaggio di ritorno la coppia aveva pernottato qualche giorno alle terme di » e in quell'occasione

E i S aveva già accennato il proprio desiderio di interrompere la relazione, ragion per cui l'uomo si era enormemente innervosito.
In albergo le aveva impedito di comunicare con i genitori, la chiudeva a chiave nella camera e non lasciava la chiave della macchina per impedire che se ne andasse. Non dormiva di notte e la controllava costantemente.
Durante i pasti, nel salone, la seguiva e la accompagnava a prendere da mangiare.
"Ero perseguitata[1]".
Anche dentro alle terme non la lasciava mai allontanarsi e le reazioni erano decisamente esplosive quando la perdeva di vista.
"Ero terrorizzata".
Durante il tragitto in macchina si era fermato, era sceso dalla macchina ed aveva detto: *"Ti faccio ammazzare se non ritorniamo insieme".* La teste aveva proseguito un tratto a piedi ed aveva contattato la madre per informarla della situazione.
La teste riferiva di essere poi riuscita a calmare l'imputato ed a convincerlo che sarebbe tornata a vivere con lui.

Era quindi riuscita a farsi accompagnare dalla madre, e AA era voluto salire per paura che non mantenesse la promessa. La teste non era più uscita e l'imputato si era poi allontanato, iniziando nuovamente a minacciarla e insultarla.
D i S raccontava, inoltre, che una volta interrotta la relazione con l'imputato, aveva iniziato a provare dei sentimenti per un ragazzo con cui portava fuori il cane e che, in seguito a minacce rivolte dall'A all'uomo, aveva dovuto interrompere la frequentazione.
"Non potevo stare con nessuno praticamente".

Come si è sopra accennato, il racconto della persona offesa ha trovato sostanziale conferma in ulteriori elementi qui raccolti, ed in particolare nelle dichiarazioni della madre CD e dell'amica J i L

CD i, madre di ES all'udienza del 21.06.2018, riferiva di conoscere A
A da diversi anni, anche da prima che instaurasse una relazione con la figlia.
DS nel corso della relazione con AA si spostava a vivere presso
l'abitazione di quest'ultimo ed iniziava a lavorare come segretaria presso il suo negozio di ferramenta.
Percepiva uno stipendio di circa 800,00 euro al mese, denaro che però spesso non le veniva consegnato.

La teste si vedeva quindi spesso costretta ad aiutarla economicamente.
I primi conflitti scaturivano proprio nel contesto lavorativo: *AA* ripeteva alla figlia
di lavorare di più e che non valeva niente, benché spesso effettuasse orari molto pesanti, visto che l'attività era aperta 24 ore su 24.

E i S si era lamentata di questo atteggiamento con la madre, ma l'aveva anche pregata di non dire nulla in quanto aveva paura di una reazione del compagno.

Più volte, infatti, la figlia le aveva raccontato di aver subito minacce, indirizzate a lei personalmente, alla teste o alla figlia.

"L ha *detto che mi faceva ammazzare'".*

Nel gennaio si interrompeva la relazione e DS e la figlia ritornavano ad abitare con la teste.

A volte la nipote le aveva confidato di non salutare più AA *"perché ha fatto sempre piangere la mamma ".*

E . riferiva alla madre di essere stata picchiata da AA e racconti dello stesso genere venivano fatti alla teste da parte di non meglio precisati ragazzi senegalesi che abitavano nel quartiere ed avevano assistito ad episodi dello stesso tenore.

Dal momento in cui E era tornata a vivere con sua figlia a casa della teste, A continuava a seguirla. La donna riportava infatti di averlo visto più volte sotto casa sua, ragione per la quale quando D i usciva di casa, ad esempio per portare la figlia a scuola, la teste la accompagnava sempre. *"Quella era terrorizzata".*

Riferiva di un viaggio fatto da A » e D i,, prima di Natale 2016, durante il quale la donna era stata abbandonata in autostrada dal compagno e aveva chiamato la madre per chiedere aiuto.

La relazione tra A i e E *, come* riferito dalla teste è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, per questo D non si confidava molto con la madre, anche perché le sue relazioni sentimentali erano sempre oggetto di discussione tra le due donne.

C i riferiva che nel corso della relazione, durata poco, capitasse che a volte D tornasse a dormire a casa della madre, dovendo però ritornare a

lavorare dal compagno l'indomani con ritmi riferiti dalla teste *"da pazzi, 24 ore su 24".*

Riferiva inoltre che da quando sua figlia è andata via da >, l'imputato si è un po' calmato.

J L >, all'udienza del 29 marzo 2019, riferiva di essere vicina di casa di D . S e di aver conosciuto A A i perché era proprietario di un ferramenta in zona.

Sapeva che i due avevano avuto una relazione, avevano vissuto assieme e la donna aveva lavorato per un periodo presso il suo negozio.

In un paio di occasioni la teste si era anche recata presso il ferramenta per salutare D i S

La teste ricordava che, una volta interrotta la relazione tra i due, D i S aveva sempre molta paura, non voleva passare davanti al negozio ed insisteva per fare strade alternative.

Lui le telefonava molto spesso.

Per far sentire alla teste il tenore delle telefonate, D i S in occasione di una conversazione con l'A aveva messo il vivavoce. La teste aveva così assistito all'insistenza dell'uomo che voleva a tutti i costi riprendere la relazione con E . S

Due volte, quando la teste era andata a prendere D . S i e la figlia, la donna le aveva riferito di avere molta paura perché diceva che A

A stava continuamente passando con la

macchina.

La teste effettivamente in più occasioni lo aveva visto passare in macchina e una volta anche in bicicletta.

Quando si trovavano sul ballatoio, la teste aveva più volte visto chiaramente l'uomo in macchina guardare in su, nella loro direzione.

La teste precisava di non aver mai assistito a litigi o insulti.

Le conversazioni audio registrate

Le due conversazioni contengono numerose minacce, anche di morte, rivolte da A: Al

CS

Chiara risultava inoltre la volontà dell'uomo di riprendere la relazione da pochissimo e inaspettatamente interrotta, nonché il desidero di un ritorno della donna a prestare attività lavorativa presso il suo negozio. Numerose, poi, le domande per sapere cosa stesse facendo la donna, quanto ci avesse messo e se stesse sentendo un altro uomo.

Di seguito alcuni tratti di conversazione.

"lo *non ti sto minacciando, io ti sto solo dicendo che tutto il male che tu hai fatto a me e che mi stai continuando a fare, che non dormo neanche di notte, lo passerai pure tu. Ma non ti ammazzo e non ti faccio del male, né a te né tua figlia né tua mamma, non sono così scemo. Non ti faccio tu... questo male qua di ammazzarti, capisci? Ti faccio altre cose, che ti faranno stare male e tu sentirai il male che sento io, Così saremo a posto, saremo uguali".*

E ancora.

"No, no, perché non ti picchio e non ti faccio del male, non ti do uno schiaffo, non ti faccio a pezzettini...Non ti faccio niente ti faccio solo passare quello che ho passato io".

"Vieni a lavorare perché io il lavoro t'ho...ho investito dei soldi e ho bisogno e vieni a lavorare. Sia ben chiaro questo, okay? E poi il resto non ti preoccupare, che mi divertirò".

“Ma io vi ammazzo ancora tutti, se è per questo”.
“Guarda che tu non mi fermerai né con i Carabinieri né con la Polizia né con nessuno; sappilo, io non ho paura di niente e di nessuno”.

I testi della difesa

MZ , madre di Alessandro Albieri, all’udienza del 28.11.2018, riferiva di lavorare come addetta alla contabilità presso uno dei tre negozi di ferramenta gestiti dal figlio, sito in via a Milano, insieme alla collega M P' '

Affermava che E Si non aveva mai lavorato presso il suddetto esercizio commerciale e vi si recava ogni tanto, solo in qualità di fidanzata di A >, con il quale aveva intrapreso una relazione dal settembre 2016.

In seguito, D i S i iniziava a portare anche sua figlia presso il negozio.

La donna si recava, con frequenza che variava settimanalmente, a volte quattro volte la settimana, a volte due, presso il ferramenta, generalmente di pomeriggio, e vi restava per diverse ore. Stava davanti al computer, scaricava musica e quant’altro.

Non possedeva un telefono aziendale, né aveva mai frequentato corsi di formazione.

I rapporti tra » A la compagna e la figlia di quest’ultima erano molto amorevoli.

La relazione era molto tranquilla: solo all’inizio della frequentazione E i S era apparsa molto agitata, in ragione di un passato difficile, e la teste aveva provato a parlarle ed a tranquillizzarla.

Ogni tanto la donna era un po’ aggressiva con il figlio della teste e si giustificava, in genere, dicendo di essere nervosa.

La teste riferiva di aver assistito una sola volta, nel febbraio del 2017, ad una discussione tra i due, durante la quale però l’imputato non aveva assunto comportamenti scorretti nei confronti di D

S (minacce o lancio di oggetti). In quell'occasione suo figlio A
si era lamentato con lei
del fatto che E . S , che fino al giorno prima diceva di amarlo, lo volesse lasciare. La teste stessa, che non era solita intromettersi nella coppia, in quell'occasione si era rivolta alla donna per dirle che non poteva *"giocare con i sentimenti delle persone"*. La risposta era stata " *sì, è vero... hai ragione... ho sbagliato"*.
Dopo tale episodio non aveva più rivisto B i S
Tra i due, peraltro, non era in corso una convivenza, la teste precisava infatti di non aver mai riscontrato la presenza di effetti personali di E t S i a casa di suo figlio.
Definiva suo figlio come astemio: *"non l'ho mai visto ubriaco, non l'ho mai visto sotto effetto di droghe ... si magari finisce di lavorare con i dipendenti e beve quella birra"*.

Aggiungeva inoltre che essendo la porta del negozio sempre aperta, D i S era libera di entrare e uscire, non c'era mai stata occasione in cui A l'avesse obbligata a rimanere nel
negozio.
La teste riferiva, poi, di un viaggio fatto dalla coppia nel meridione, per esigenze della donna, al ritorno dal quale i due si erano fermati a
In merito alla figlia di D S la teste raccontava che le spese scolastiche erano sostenute da A) e che una volta la madre di E si era recata presso il negozio lamentando che la figlia non percepisse lo stipendio. Nulla riferendo, invece, di aggressioni fisiche. La teste le aveva quindi spiegato che D non ha mai lavorato presso il ferramenta (il figlio infatti non le aveva mai dato dei soldi in negozio) e che in una situazione economica difficoltosa forse sarebbe stato meglio iscrivere la bambina ad una scuola pubblica piuttosto che privata.

A seguito di questo dialogo non c'era stato altro incontro tra la teste e la madre di D

La teste aggiungeva inoltre che l'abitazione della donna distava circa 150/200 metri dal negozio ma che non era possibile vederla direttamente dal ferramenta. Non poteva quindi riferire in merito ad eventuali appostamenti fatti dal figlio sotto l'abitazione di D Si

M i P impiegata presso il ferramenta dell'imputato di via Ricciarelli, all'udienza

del 28 novembre 2018, riferiva di aver conosciuto D S i in quanto aveva intrapreso una frequentazione con AA

Affermava che la donna non aveva mai lavorato presso il ferramenta, né aveva mai presenziato ad alcun corso formativo.

Quotidianamente si recava, sola o con la figlia, presso il negozio e vi rimaneva anche per diverse ore.

Sedeva con la bambina davanti al computer, giocavano e spesso la bambina disegnava.

A volte D i S utilizzava anche la macchina dell'imputato per andare a fare delle commissioni.

La donna faceva liberamente quello che credeva, l'imputato era sempre troppo occupato per prestarci attenzione.

La teste riferiva di aver assistito a qualche "battibecco", mai sfociato in qualcosa di più.

Il tono di voce dell'A è alto, ma la teste non aveva mai sentito offese di alcun tipo, né assistito a lanci di oggetti.

AA era molto disponibile con la donna e le aveva anche regalato un telefono aziendale.

In un'occasione l'aveva accompagnata a ritirare, forse in , degli effetti personali.

La teste riferiva, inoltre, di essere stata incaricata di gestire una sorta di cassa con contanti per il negozio, e che l'A , in più occasioni, l'aveva incaricata di consegnare piccole somme, per fare la spesa, regali o altro, a D S

Per quanto a lei noto, AA odiava gli alcolici, al massivo consumava qualche birra in

occasione delle cene aziendali e la teste non era a conoscenza se facesse uso di stupefacenti.

La teste precisava di non aver mai visto l'uomo ubriaco e di non sapere se avesse mai convissuto con DS

Quanto all'interruzione della relazione, la teste riferiva di sapere che a San Valentino erano andati a mangiare fuori assieme, ma che la rottura era avvenuta in quel periodo.

La teste era stata presente alla discussione che aveva determinato la rottura.

AA lamentava che la donna la sera prima gli avesse detto di amarlo e che, invece, la

mattina seguente gli avesse rappresentato il desiderio di interrompere la relazione.

D S i aveva ammesso l'errore e anche la teste l'aveva ripresa per tale comportamento.

Non vi era stata alcuna aggressione fisica, né alcuna costrizione.

La discussione si era poi conclusa quando l'A si era allontanato sbattendo la porta.

La teste ricordava che in un'occasione anche la madre della teste si era recata presso il ferramenta, aveva chiesto di parlare con la madre dell'imputato, ma non essendo presente, si era poi allontanata. Quanto all'atteggiamento di D S , la teste riferiva che *"era sempre un po' strana...nel senso che era molto lunatica... dei giorni in cui sorrideva*

come una pazza ...e dei giorni in cui... un po' di vittimismo'". Non era al corrente di quali fossero le problematiche della donna e, visto il carico di lavoro, non aveva neanche mai potuto parlarne in maniera approfondita.

Come si è sopra accennato, la ricostruzione dibattimentale della vicenda offre piena prova del reato qui ascritto al capo 1) della rubrica.

Si è visto come le dichiarazioni della persona offesa abbiano riportato varie situazioni di aggressività espresse da AA , il quale inizialmente denigrava la compagna, la insultava, la squalificava anche sul lavoro, la colpiva ripetutamente con sberle e strattonamenti, la minacciava. Atteggiamento andato via via crescendo e trasformatosi, a seguito della decisione della donna di interrompere la relazione, in una più intensa espressione di controllo e di minacce.

La dinamica dei fatti narrati ha trovato piena corrispondenza in quanto qui riferito dalla madre della persona offesa, C D , e dall'amica J I

Entrambe hanno ricevuto le confidenze della donna, la quale ha peraltro con loro espresso anche la sua sistematica "ricaduta" nella relazione, convinta di un possibile cambiamento.

Hanno poi riportato la preoccupazione di E i S per la propria incolumità a seguito delle numerose minacce espresse dall'A . Preoccupazione che la portava a non voler uscire di casa da sola, ed a richiedere alla madre ed all'amica di accompagnarla.

Non va dimenticato che l'episodio in cui veniva lasciata da sola a piedi lungo la strada, durante il soggiorno a , è emblematico dell'effettività del tenore di aggressività espresso dall'imputato ed ha consentito alla persona offesa di rendersi conto della sua pericolosità.

Quanto all'attività lavorativa, per quanto la madre dell'imputato, A M Z ne abbia negato l'effettività, occorre rilevare come si sia comunque

riportata una costante presenza di D
S presso il negozio di ferramenta dell'imputato. Presenza cui conseguiva anche la consegna di somme di denaro (come riferito dalla teste P). Si tratta, dunque, di una obiettività che conferma sostanzialmente le parole della persona offesa, indipendentemente dalla qualificazione del motivo della sua presenza sul posto.
Occorre poi ricordare che entrambe le testimoni della difesa, nel negare qualunque interesse dell'A per gli alcolici, affermavano che egli al più poteva bere "qualche birra" con i colleghi a fine giornata o in occasione di ricorrenze.
La sostanziale corrispondenza tra gli elementi di conoscenza raccolti, pertanto, offre piena prova della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, unitariamente contestato al capo 1) della rubrica.
Corretta la qualificazione giuridica del fatto, strutturata in due distinte fattispecie (art. 572 cp e 612 bis cp) in considerazione della cessazione della convivenza tra l'imputato e la persona offesa.
Va infatti ricordato, come chiarito dalla costante giurisprudenza sul punto, che in assenza di vincolo coniugale, i doveri di solidarietà e di rispetto reciproco naturalmente sorti nel contesto della relazione affettiva, vengono meno con l'interrompersi della relazione stessa. Cosicché il reato di cui all'art. 572 cp è stato correttamente contestato quanto alle condotte svoltesi in permanenza del rapporto di convivenza o comunque nell'attualità della relazione affettiva. Mentre le condotte svoltesi successivamente all'interruzione della relazione vanno sussunte, ove - come nella specie - ne rivestano i caratteri, nella diversa fattispecie di cui all'art. 612 bis cp.
Si ritengono, inoltre, qui provate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 93, 94 e 61 n. 11 quinquies cpp come contestate.

La ricostruzione dibattimentale delle vicende in esame ha infatti consentito di rilevare che A A ha spesso tenuto le condotte aggressive e denigratorie descritte dalla persona
offesa in uno stato di alterazione legato all'assunzione di sostanze alcoliche e/o di cocaina. Sostanza che la stessa persona offesa ha avuto modo di vedere assumere all'imputato.
E' altrettanto emerso che almeno parte delle vicende narrate si sono tenute anche in presenza della figlia minore della persona offesa.
Le due distinte fattispecie, ad ogni modo, paiono realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attesa la loro progressione nel tempo e la medesima contestualità.
Sussiste, pertanto, il vincolo di cui all'art. 81 cpv cp e va individuata quale violazione più grave quella di cui all'art. 572 cp, in ragione della pena edittale.

A diversa conclusione deve pervenirsi quanto al reato di cui all'art. 605 cp qui contestato al capo 2) della rubrica.
Contestazione mossa dal Pm in corso d'udienza e per la quale si è ritualmente provveduto agli avvisi di rito.
La contestazione ha ad oggetto la vicenda svoltasi nel febbraio 2017, quando D . S si recava presso il negozio di ferramente dell'A e gli comunicava la sua ferma intenzione di interrompere la loro relazione. Pur non dubitandosi delle parole della persona offesa, che sono in parte state confermate dalle stesse testi della difesa, occorre rilevare che il racconto della p.o. non consente di ritenere configurato il reato in esame.
Occorre, infatti, ricordare che esso si concretizza nella realizzazione di condizioni che compromettano assolutamente la libertà di movimento della persona offesa, in termini tali da compromettere la possibilità della vittima di autodeterminarsi. Situazione che può anche derivare da una

coazione psicologica, ma che deve essere tale da non consentire alternative.

Nel caso di specie, la stessa E . S i ha riferito di essersi trattenuta per molto tempo all'interno del negozio, poiché si svolgeva una discussione con lo stesso A e con i suoi parenti finalizzata a tranquillizzarla ed a convincerla a non prendere iniziative in reazione all'aggressione subita.

Non è emerso con la dovuta completezza che la donna abbia espresso l'intenzione di allontanarsi e che sia stata privata della libertà di farlo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, deve essere dichiarata la penale responsabilità di A > A in ordine al reato ascrittogli al capo 1) della rubrica, mentre deve pervenirsi ad un giudizio di assoluzione quanto al reato ci cui al capo 2), per insussistenza del fatto.

Si ritiene, inoltre che possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche considerata l'incensuratezza dell'imputato ed il suo corretto comportamento processuale. Circostanze che si giudicano in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti come sopra ritenute.

: i /

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p ed in particolare ricordato il tenore delle condotte descritte, la loro protrazione nel tempo e la consistenza degli effetti sulla persona offesa (elementi che non consentono di contenere la pena entro il minimo edittale), si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. 572 cp armi 2 e mesi 3 di reclusione, aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui all'art. 612 bis cp.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Passando alla valutazione delle richieste formulate dalla parte civile costituita D i S< , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 cp. Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Si è infatti sentito che E S , la quale già si trovava in una situazione di significativa fragilità essendo reduce da vicende di relazione altrettanto problematiche, ha patito una condizione di costante svilimento, di minacce, di aggressioni verbali ed in una occasione anche fisiche, ed ha in conseguenza sviluppato una condizione di ansia e di paura per l'incolumità fisica propria e dei suoi familiari (della madre e della figlia).

La compiuta quantificazione di tali voci di danno deve essere devoluta ad altro giudizio, in assenza di specifici indicatori di valutazione. In questa sede può essere riconosciuta, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di € 10.000,00.

AA deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla

suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi €3420,00, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatorio, atteso che la persona offesa è ammessa al patrocinio a spese della Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice, ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

A > A responsabile dei reati di cui al capo 1) di imputazione e, ritenuta la continuazione interna, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle

aggravanti, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

A A al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita Dyana SERRA, da

liquidarsi in separato giudizio e indica, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 10.000,00.

CONDANNA

L'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile che i liquidano in complessivi € 2.280,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatorio.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato a lui ascritto al capo 2) della rubrica, perché il fatto non sussiste.

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Mi 29.3.19

Il Giudice

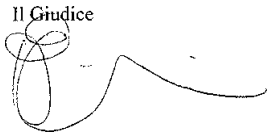

#

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 1° aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

• **C l E** , nato a Milano il 24 maggio 1992, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato

Libero- presente.

Difeso di fiducia dall'avv.

Presente.

IMPUTATO

1. Del reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n. 1, n. 11 quinquies e 572 c.p., perché maltrattava la compagna, A C' , anche in presenza del figlio minore, C N' »-nato il 2016- costringendola a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato d'ansia e paura nonché il fondato timore per la propria incolumità. In particolare, la umiliava e ingiuriava con frasi quali: *"sei una buona a nulla ..sei un'incapace ..troia";* la minacciava con frasi del tipo: "se *non stai zitta ti ammazzo e li butto giù dal balcone .. ti faccio vedere io .. ti spacco la faccia ..ti porto via il bambino";* dopo la separazione; le inviava messaggi, anche attraverso il social "Facebook", dal seguente tenore: *"la prima volta ti avviso, la seconda ti gambizzo ";* la minacciava con le seguenti frasi: *"tu sei una stronzo, tu fai quel cazzo che vuoi. Tu non vai da nessuna parte";* le afferrava il braccio e la strattonava cagionandole una: *"contusione del braccio superiore* ", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 8; con le aggravanti di aver commesso il fatto per motivi futili quali la gelosia e in presenza di minori degli anni 18.
In Milano, dal mese dì dicembre 2016 fino al mese di luglio 2017
2. Del reato p. e p. dagli artt. 576 co. 1 n. 5, 585 e 582 c.p., perché, cagionava all'ex compagna. *A* C , una: *"contusione del braccio superiore",* lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 8, afferrandola per il braccio e strattonandola: con raggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto eli cui al capo 1).
In Milano il 27.7.17
3. Del reato p. e p. dall'art. 570 c.p., perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia con le condotte descritte al capo 1) e sottraendosi agli obblighi imposti derivanti dalla sua qualità di genitore, faceva mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore C - N' -nato il 6.2.2016-
In Milano fino al 22.3.18

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, datato 18 ottobre 2018, **E C "** è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe.

Nella prima udienza svolta davanti al Giudice scrivente il 21 gennaio 2019, dopo la verifica circa la regolare costituzione delle parti e l'apertura del dibattimento, è stato necessario disporre un rinvio per consentire la citazione dei testimoni.
L'istruttoria - svoltasi nelle udienze del 13 marzo u.s. e in quella odierna - è consistita nell'esame della persona offesa, C A , e del teste d'accusa, D t M T >, nonché nell'esame dell'imputato e nelle acquisizioni documentali cui si farà cenno a breve.
Dopo la chiusura del dibattimento, le parti hanno oggi concluso come da verbale in atti e il Giudice ha deliberato in camera di consiglio come in calce.

Per meglio comprendere le statuizioni del Tribunale, è necessario riepilogare gli elementi istruttori messi a fuoco dal dibattimento.
In primo luogo, C ***A*** - persona offesa nel presente procedimento - ha dichiarato di aver intrattenuto con E ' C una relazione sentimentale, dalla quale - nel febbraio del 2016 - nasceva era nato un figlio di nome N‘
A partire dal maggio 2016, la coppia con il bambino era andata a vivere in un appartamento sito in di proprietà della madre di
C i A ' la quale abitava pure all'interno dello stesso stabile, e li aveva inizialmente ospitati in casa sua fino a che non si era liberato l'immobile in questione.
La convivenza è apparsa, fin da subito, segnata da contrasti anche accesi, quasi sempre connessi alla gestione della casa e del

bambino: la persona offesa, da parte sua, rimaneva a casa con il piccolo mentre C lavorava in un bar presso il mercato comunale, a tempo pieno dal lunedì al sabato con una retribuzione di circa 600 euro mensili e - stando a questo racconto - non forniva alcuna collaborazione nella vita domestica e nell'accudimento del figlio.

La lite da cui poi è derivata la cessazione della convivenza è avvenuta nel luglio del 2016, in occasione di una partenza per una vacanza in montagna alla quale il C non andò più, scegliendo di rimanere a Milano: in quell'occasione, *A '* si era lamentata perché c'era da preparare i bagagli e il piccolo ma C ' si disinteressava.

A proposito di quanto accadde al suo rientro, la teste ha così riferito: *"....quando io sono andata in vacanza, diciamo che non pensavo di arrivare a un'esagerazione così, nel senso pensavo di ritornare dalla vacanza, di discutere quello che era successo, di separarci e trovare una soluzione comunque per il bambino, perché c'era il bambino. Non è stato così, perché da quando sono partita io ho ricevuto minacce al telefono, chiamate continue, insulti, li siamo arrivati a peggiorare. Cioè io vivevo in una situazione di angoscia, al che io non volevo neanche tornare a casa perché lui: "Ti aspetto a casa, ti aspetto sotto casa, vi porto via il bambino" e va beh insulti, sempre insulti sulla mia persona. Al che io ho fatto una settimana praticamente con queste telefonate, insulti, ho detto: "Magari si calma la situazione " e sono arrivata a dover chiamare poi la madre del signor G , a chiedere di far calmare il figlio. (...) ... quando sono tornata dalla vacanza, dopo che sono successe queste chiamate in vacanza, io ho chiamato la madre del signor C " e ho chiesto se poteva calmare la situazione, che io non volevo tornare con il signor C . Semplicemente trovare una soluzione di tranquillità per il bambino, per cui ho chiesto alla madre un incontro, io sono tornata il pomeriggio, mi sembra verso le 17:00... (...) La signora mi ha detto che, va beh il signor C " stava dormendo, quando si svegliava sarebbero venuti a casa, io ho aspettato e quando sono venuti diciamo che sono entrati subito, ma anche la signora è entrata subito molto aggressiva e subito ha sbattuto la borsa sul tavolo. Il bambino dormiva, era in stanza*

che dormiva, hanno incominciato ad aggredirmi dicendomi, questo è la signora: "A me non interessa se voi vi siete lasciati, il bambino adesso me lo porto a fare un giro ", erano le 21:00 di sera, perché poi è successo tutto, cioè sono arrivati più tardi, "Me lo porto a fare un giro, mio figlio rimane in questa casa, perché il lavoro è più vicino qua che a casa mia, io non lo voglio a casa, rimane qui, vediamo se pagare l'affitto o lo pagate a metà, tu rimani con mio figlio qua dentro ". No, io gli ho detto, assolutamente no, io non rimango qua dentro con il signor C , che deve abbandonare la casa, questa comunque è casa di mia mamma, quindi non vedo perché debba rimanere qui. (...) Dopo gli insulti, le grida, poi è arrivata anche mia mamma che sentiva dall'altra parte le grida, è venuta lei e ho deciso dopo di andarmene, di dire: "Va beh, basta così", poi gli ho chiesto comunque di uscire dalla casa, perché comunque non era casa sua e ha incominciato a gridare: "No, te ne vai tu, io di qua non me ne vado, stai attenta" tutte queste minacce, al che io sono dovuta andarmene via, cioè proprio scappare" (v. pagg. 9-10 del verbale di trascrizione del 13 marzo 2019).

Dopo questo episodio, il rapporto con l'imputato si è esacerbato in maniera notevole, com'è emerso anche nella vicenda del 27 luglio 2017, di cui al capo 2) della contestazione: in tale occasione, durante una lite per strada alla presenza del bimbo che stava sul passeggino, C ' sottraeva il passeggino alla ex compagna e, spintonandola per non farglielo riprendere, le ritorceva il braccio, procurandole le lesioni guaribili in 8 giorni successivamente certificate in pronto soccorso, ove la donna si recava a seguito di questo fatto. L'alterco era nato perché l'imputato voleva tenere il bambino in quei giorni, mentre la madre voleva portarlo una settimana in vacanza. A tale periodo si ascrivono anche i messaggi postati su *facebook* acquisiti dal Tribunale, rinvenuti sulla bacheca dell'ex compagno da C A

Da ultimo, la teste ha fatto presente che dalla separazione dal C avvenuta nel luglio 2016, e per diversi mesi, era mancata ogni regolamentazione dei rapporti genitori / figli e - sul piano strettamente economico - l'imputato le aveva fornito solo 50 euro per il mantenimento del figlio; dopo l'intervento del

provvedimento del Tribunale, sulla base del quale C avrebbe dovuto contribuire con un assegno mensile di 200 euro al sostentamento del minore, questi versava solamente una prima dazione, asserendo di non lavorare più da tempo e di non riuscire a contribuire.

Ha poi concluso - rispondendo a specifica domanda di parte - di aver ottenuto un lavoro a tempo indeterminato, retribuito con circa 1100 euro al mese.

D ' JM _T , zia della persona offesa, ha riferito di aver sovente raccolto le confidenze di sua sorella, madre di Chiara, circa le difficoltà e i frequenti contrasti fra la ragazza e il padre del bambino, a suo dire scatenati quasi sempre da motivi banali. Ha poi aggiunto di essere stata presente presso la casa di montagna, insieme a suo marito e sua figlia, quando nell'estate del 2016 C vi si era recata con il figlio ma senza il compagno, e ne era scaturita la separazione da C Allo stesso modo, il 27 luglio 2017, la teste è stata chiamata al telefono da sua sorella che le comunicava della lite in corso con C , chiedendole di raggiungerla in casa per tenere Nicolò visto che la situazione stava degenerando, ed erano intervenute pure la madre e la sorella dell'imputato nello scontro.

EC- nel corso del proprio esame dibattimentale – ha ammesso di aver vissuto una relazione di coppia piuttosto conflittuale con C A in special modo dopo la nascita del comune figlio N:

Le ragioni dei litigi erano piuttosto banali ma - a suo dire - in nessuna occasione lui l'avrebbe aggredita, né fisicamente, né verbalmente: insulti quali *"troia"* e simili non erano affatto all'ordine del giorno; solo in un caso gli era capitato di apostrofare così la , nel corso di un litigio, ma si rendeva conto di aver sbagliato e pertanto la cosa non si ripeteva più.

Anche il contrasto sorto in occasione della programmata vacanza in montagna nel mese di luglio 2016, da cui poi era derivata la definitiva separazione, e del quale ha parlato la parte lesa in dibattimento, era stato innescato da futili motivi. In quel contesto, C decideva di uscire di casa a fare un giro esterno dell'edificio per calmarsi come era solito fare quando litigava con la compagna, e

poco dopo notava *C ' A* andare via insieme al piccolo N' " alla madre e ad altri parenti in auto, lasciandolo in città e chiudendolo di fatto fuori di casa, tanfi è che egli poi doveva andare a stare da sua madre.
Proseguendo nel proprio racconto, ha più volte detto di *"aver paura"* della ex compagna, soprattutto perché, da quando la loro relazione si era conclusa, lei gli aveva impedito di vedere N' ", in assenza di una formale regolamentazione dei rapporti padre /figlio: in questo senso, ha spiegato l'episodio del 27 luglio 2017 in cui non vi sarebbe stata alcuna aggressione fisica da parte sua, ma semplicemente un alterco molto acceso per strada, sempre dovuto al fatto che lui non poteva tenere un po' il figlio con sé. A tufi ' oggi, non lo vede da circa due anni e ha manifestato grande sofferenza per questa ragione.
Per quanto concerne le frasi evidentemente minacciose pubblicate sul suo profilo *facebook* in epoca successiva alla fine del rapporto con la persona offesa ha sostenuto che non fossero dirette a C A ' ma fossero frasi di canzoni a lui note.
Da ultimo, l'imputato ha ammesso di non aver contribuito al mantenimento economico del figlio N ' precisando di non aver avuto i mezzi, essendo rimasto disoccupato negli ultimi anni, e di fatto a carico di sua madre, con cui a tutt'oggi coabita. Tuttavia, ha fatto presente di avere appena iniziato un'attività di lavoro per conto di Ferrovie dello Stato con contratto a tempo determinato rinnovabile, esprimendo l'intenzione di contribuire al sostentamento del figlio con la somma mensile di 200 euro imposta dal Tribunale con il provvedimento del 27 giugno 2017.

Passando adesso alla disamina della **documentazione** presente nel fascicolo del Tribunale, si menzionano il verbale di pronto soccorso inerente alle lesioni descritte al capo 2), inferte alla vittima il 27 luglio 2017, nonché il già citato provvedimento della IX Sezione Civile del Tribunale di Milano, e le estrazioni dei post inseriti sulla pagina fb dell'imputato.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre

ogni dubbio ragionevole, in ordine al **reato ascritto sub 2),** attesa la perfetta corrispondenza fra il racconto della vittima e le certificazioni mediche in atti, e considerato pure che lo stesso C , pur negando nel merito di

aver direttamente aggredito la ex compagna, ha comunque ammesso che quel giorno vi è stata una violenta lite fra loro per la strada, a proposito della sua possibilità di trattenere il figlio.

Analogamente, il delitto contestato al **capo 3)** dell'accusa in epigrafe, risulta integrato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L'elemento materiale dell'inadempimento da parte del padre rispetto all'obbligo di mantenimento verso il figlio, per come declinato dal provvedimento giudiziario in atti, affiora non solo dalle parole della persona offesa sul tema, ma anche dalle convergenti indicazioni dell'imputato. Per di più, non residuano perplessità circa le conseguenze provocate da tale inadempimento, poiché è stato dimostrato come C A dopo la separazione da E C sia rimasta presso la casa della madre e, non avendo un'occupazione almeno fino all'epoca più recente, si sia di fatto appoggiata integralmente alla stessa per la crescita del figlio.

Né, per contro, può assumere valore scriminante lo spunto difensivo sulla base del quale l'imputato avrebbe avuto generici problemi di disoccupazione nel periodo in analisi, in considerazione sia della quantificazione dell'obbligo di mantenimento operata, in maniera certamente ponderata previamente, dall'Autorità Giudiziaria competente, sia delle indicazioni piuttosto stringenti veicolate dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: "zn *tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen.., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti"*[1]. Ebbene, nella vicenda *sub indice,* una siffatta condizione non viene concretamente ravvisata, non

essendo possibile riscontrarla nel semplice dato storico per cui - a un certo punto - il soggetto obbligato avrebbe perso l'originaria occupazione presso il bar del mercato comunale.

Ecco perché **E C** , limitatamente a tali addebiti, deve essere condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in virtù soprattutto della condotta processuale corretta e collaborativa manifestata dall'imputato, peraltro improntata a una certa resipiscenza, ma anche alla luce del complicato contesto di relazioni umane al quale si ascrivono i comportamenti delittuosi del C

Viceversa, l'aggravante teleologica contestata al capo 2) è stata espunta dal Tribunale in virtù delle ragioni che saranno a breve esposte circa l'esclusione della sussistenza dell'ipotesi di maltrattamenti descritta al capo 1).

Infine, è stata riconosciuto il vincolo della continuazione fra i delitti sub 2) e sub 3), in ragione della medesimezza della vittima e del contesto

[1] Cass, sez. VI, n. 53173 del 22 maggio 2018. altamente conflittuale in cui ha agito l'imputato, evidentemente animato da un disegno criminoso unico.

Per quanto attiene, dunque, più da vicino il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, in ossequio agli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., si stima equo irrogare una pena finale pari a sei mesi di reclusione, ottenuta partendo dalla pena di mesi sei di reclusione per il più grave reato di lesioni addebitato al prevenuto, successivamente ridotto fino a mesi quattro di reclusione per la concorrenza delle attenuanti generiche, e quindi nuovamente aumentato per la continuazione con il capo 3), nuovamente fino a sei mesi di reclusione.

La base sanzionatoria è stata determinata in misura coincidente con i valori minimi edittali contemplati per il delitto sub 2), ritenuto più grave in astratto in virtù della forbice edittale inserita

nella norma incriminatrice, tenuto conto del disvalore delle condotte complessivamente valutate, nel contesto fin qui descritto.
E' stata infine concessa la sospensione condizionale della pena in considerazione della perdurante incensuratezza dell'imputato e dell'auspicabile effetto monitorio della presente condanna che consente di formulare una prognosi positiva circa la sua futura condotta di resipiscenza.

All'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell'imputato alle spese processuali.

Viceversa, per quanto attiene all'accusa di maltrattamenti verso la compagna rivolta al medesimo E C il Tribunale è giunto a conclusioni difformi, per le motivazioni che saranno di seguito enucleate.
In primo luogo, pur reputando complessivamente sincero e genuino il racconto della parte lesa, non si ravvisano, nel caso di specie, tutti gli elementi necessariamente costitutivi dell'ipotesi delittuosa di maltrattamenti in famiglia, ontologicamente integrata da una ripetizione nello spazio e nel tempo di aggressioni unilaterali, tali da ingenerare nella vittima una condizione di prostrazione strutturale sul piano psico - fisico.
Orbene, svolta questa doverosa premessa concettuale, va detto che dalla ricostruzione fatta dalla persona offesa e dagli ulteriori riscontri probatori sull'argomento, è emerso un clima di notevole conflittualità all'interno della coppia all'epoca dei fatti, essenzialmente connotato da reciproche incomprensioni e frequenti litigi, stando anche a ciò che ha dichiarato la teste Trizio circa la banalità delle cause scatenanti di questi alterchi.
E tuttavia, nella vicenda *sub iudice* non appare accertata la condizione della A quale vittima di condotte *stricto sensu* maltrattanti, ossia idonee a soverchiarne la personalità frustrandone sistematicamente e intenzionalmente i bisogni, le aspirazioni e più in generale la dignità individuale.

Al contrario, le difficoltà di gestione pratica della casa e del bimbo piccolo, riportate dalla vittima e riscontrate dalla teste d'accusa,

nonché di fatto ammesse dal C , per quanto siano spesso sfociate in situazioni di contrasto anche penoso fra i due, e abbiano così logorato l'unione non assurgono, nel caso di specie, a elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa per cui è processo.

Da ultimo, a proposito delle frasi dal contenuto minaccioso e offensivo reperite sul suo profilo *facebook* dell'imputato, il Giudicante non può fare a meno di notare come - al netto delle indicazioni per nulla attendibili fornite sul punto dall'imputato il quale ha negato che fossero indirizzate alla persona offesa - le stesse si collochino e in un'epoca successiva alla cessazione della relazione e della coabitazione, precipuamente contrassegnata - come già sottolineato in più passaggi - da una irreversibile esasperazione del rapporto fra ex compagni e da un atteggiamento di forte chiusura da parte della A rispetto alla possibilità del G di trascorrere del tempo con il figlio di pochi mesi, stando a quanto riferito dalla madre stessa.

In tal senso, neppure i suddetti messaggi - pur presentando un contenuto evidentemente deplorevole - non assumono valenza probatoria dirimente rispetto all'ipotesi accusatoria in analisi, in considerazione sia del periodo storico in cui sono stati elaborati, sia delle modalità di estrinsecazione degli stessi e del contesto massimamente esacerbato in cui sarebbero comunque stati pubblicati.

Per tutto quanto fin qui esposto, si ritiene che E C debba essere mandato assolto dal delitto contestato al capo 1) perché il fatto non sussiste.

PQM

Visti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.

DICHIARA

C E colpevole dei reati ascritti ai capi 2) e 3), unificati i fatti dal vincolo della continuazione, nonché esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 cod. pen., e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

Cosentino dall'imputazione sub 1) perchè il fatto non sussiste.

Milano, 1 APRILE 2019

Il Giudice

Giulia Anna Messina

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno,
all'udienza dell'1 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
B F , nato a ITALIA il 1950, elettivamente domiciliato libero, **presente;**
Difeso di fiducia dall'Avv. **presente;**

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., per avere maltrattato la moglie C, M con
reiterate
ingiurie, consistite nel proferire frasi del tipo "sei una bagascia, sei una troia, ti sei fatta sposare incinta, mi hai incastrato, chiudi la bocca di merda", minacce quali "prima o poi ti faccio fuori, se mi fai innervosire, non ragiono più e ti faccio fuori", nonché negandole la detenzione di denaro (nonostante la donna lavorasse nell'azienda di famiglia) e l'utilizzo dell'autovettura per visitare la madre e le figlie.
Fatti commessi a Rho (MI), fino al 30.08.2015.

PARTE CIVILE: ITALIA

CM , nata a Saranno (VA) il 30.06.1956, domiciliata *ex lege* presso il difensore
Avv.
Rappresentata e difesa
dall'Avv.
presente;

. presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per il reato contestato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La Difesa di Parte Civile si associava alle richieste del Pubblico Ministero e chiedeva la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile e alla refusione delle spese processuali come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza di assoluzione; in subordine la condanna al minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVAZIONE

Con decreto dell'8 giugno 2017 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia meglio descritto al capo che precede.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 9 ottobre 2017 venivano ammesse le prove richieste e, su richiesta delle parti che rappresentavano la pendenza di trattative in sede civile anche al fine di una eventuale revoca della costituzione di parte civile, il processo veniva rinviato all' 11 giugno 2018, quando, previa rinnovazione dell'ordinanza ammissiva delle prove per intervenuto mutamento del giudice, aveva inizio l'istruttoria con l'esame della persona offesa, M C. , delle figlie E e M ʟ B , e dei testimoni richiesti dalla difesa dell'imputato, S P eR li

Il 28 novembre l'imputato si sottoponeva ad esame e 1'1 aprile 2019, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

L'odierno processo origina dalla querela sporta nell'agosto 2015 dalla persona offesa, **M C**

La donna, escussa in udienza, dichiarava di essere sposata con l'uomo dal 28 dicembre 1974 e di avere avuto con lo stesso due figlie, I eM , nel 1975 e nel 1976, entrambe sposate e non conviventi con i genitori da più di dieci anni.

La C ', al momento della testimonianza, dichiarava di condividere ancora la casa con l'uomo, non avendo la possibilità di andare altrove, e che tra loro i rapporti erano pressoché inesistenti, non avendo alcun dialogo e limitandosi la donna a cucinare per entrambi; tuttavia i due consumavano i pasti e dormivano separati sin dal giorno della denuncia.

La teste rappresentava di avere sempre lavorato, sin dal matrimonio, assieme al marito, titolare di due autolavaggi, senza mai percepire uno stipendio nonostante glielo avesse più volte richiesto. Chiariva di aver lavorato fino al 1977 presso la società e che lo stipendio che percepiva veniva gestito dal marito; presentava le dimissioni durante la maternità e il marito utilizzava il denaro derivante dalla liquidazione del TFR per aprire un autolavaggio, in cui nello stesso anno la donna iniziava a lavorare all'incirca fino al 2000, quando si dedicava maggiormente alla cura dei nipoti e subiva due operazioni alle ginocchia. Dopodiché riprendeva a lavorare sempre senza percepire alcuno stipendio, fino al maggio del 2017 quando il marito stipulava con la donna un contratto di collaborazione e

solo a partire da tale data la teste iniziava a percepire circa 1.000 euro al mese.

Rappresentava di non avere mai avuto un conto corrente in comune con il marito, ma di aver sempre dovuto chiedere all'uomo i soldi per qualsiasi necessità, per la spese o le esigenze familiari. Dichiarava di utilizzare autovetture intestate al marito e che era sempre lui ad occuparsi del rifornimento di benzina.

La donna dichiarava che l'imputato non le aveva fatto mancare niente dal punto di visto "materiale", ma la stessa lamentava forti "mancanze sul lato affettivo".

In merito alle condotte tenute in famiglia dal marito la donna rappresentava quanto segue.

Dichiarava di avere sporto due denunce contro l'uomo all'inizio del matrimonio, tra il 1974 e il 1987 presso i Carabinieri di Saranno, perché il E la picchiava ("A7z *ha tirato addosso una pentola quando ero incinta di* 7 *mesi"},* ma di averle poi ritirate.

Durante i primi dieci anni di matrimonio l'uomo le impediva di andare a trovare i propri familiari, tanto che la stessa non partecipava al matrimonio della sorella. Quando sporgeva le denunce, tuttavia, la donna assieme alle figlie tornava per qualche tempo a casa dei genitori, dove poi il marito si recava per chiederle scusa e farla tornare a casa.

A partire da tale momento la donna riprendeva a frequentare la famiglia di origine.

Dopo il 1987 la teste non denunciava più il marito, fino al 2015.

Nel corso di tali anni l'uomo non era più fisicamente violento contro di lei, ma assumeva un atteggiamento estremamente aggressivo e mortificante nei suoi confronti, irritandosi se la moglie, che lavorava tutto il giorno nell'autolavaggio, non gli stirava gli indumenti, oppure se non trovava pronto in tavola o non gradiva quello che la moglie aveva preparato e se le figlie facevano qualcosa che a lui non andava bene. In tali circostanze, diceva la donna *"se l'è sempre presa con me a parole".* Quando tornava in casa la sera *"buttava in giro le cose",* si alterava sempre e non ascoltava le risposte della moglie, rispondendole solo con insulti ^*bagascia, troia")* e minacce quali *"se non la smetti ti butto giù dal balcone, ti faccio fuori".* Le discussioni erano frequenti, ogni sera l'uomo tornava a casa ed era alterato e *"si scaricava con me".* La teste precisava

che inizialmente non rispondeva e rimaneva zitta alle aggressioni e agli insulti del marito, ma ad un certo punto iniziava a rispondergli; tuttavia anche tale condotta si rivelava inutile perché lui non la ascoltava, non essendoci mai stato tra loro alcun dialogo. Anche quando la donna lo avvisava che lo avrebbe denunciato, il marito non le chiedeva niente, limitandosi a risponderle *"fai come vuoi"*.

La donna chiariva di avere avuto paura del marito e delle reazioni che lo stesso avrebbe potuto avere proprio per tale carattere violento e anche perché lo stesso deteneva armi in casa (veniva prodotto il verbale del 15.1.2017 di ritiro cautelare di cinque fucili, quattro pistole e relative munizioni detenuti dal B , titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia); soprattutto da quando le figlie andavano via di casa la donna iniziava ad avere problemi a dormire di notte perché non era tranquilla e doveva ricorrere a farmaci ansiolitici (Xanax) per rilassarsi.

Dichiarava che il giorno in cui andava a denunciarlo, ad agosto 2015, lui aveva *"mosso i piedi";* chiariva che in quel periodo, in cui comunque i due continuavano a non avere dialogo, l'uomo era diventato sempre più aggressivo sia a parole che a gesti e la mattina in questione, mentre la donna era seduta in cucina a fare colazione e lui stava andando a lavoro, i due avevano litigato e l'uomo le si era avvicinato e le aveva sferrato due calci sulle gambe.

La donna riferiva poi che durante il matrimonio, quando le figlie erano ancora piccole, l'uomo aveva iniziato a costringerla ad uscire di sera per fare scambi di coppia e farle avere rapporti sessuali con altri uomini, ai quali lo stesso assisteva. La teste dichiarava che, anche se non era d'accordo, si sentiva obbligata a farlo perché *"era sempre una minaccia unica";* lui la costringeva anche con la forza, *"se non lo facevo il giorno dopo se la prendeva anche con le figlie e le cose peggioravano sempre"* e quando si opponeva con più forza il marito o la afferrava per un braccio facendola uscire di casa o le prometteva che se avesse fatto quello che le chiedeva si sarebbe comportato meglio con le figlie o si sarebbe recato a fare visita ai suoceri, cosa che però poi non si verificava nonostante la donna alla fine cedesse e acconsentisse a simili pratiche. Tali condotte proseguivano fino a circa tre-quattro anni prima della denuncia *("fimo a quando io proprio non ce l'ho fatta più")* e a partire da quel momento

"tutto è cambiato, non abbiamo più avuto rapporti perché lui diceva che se non si faceva come diceva luì non andava bene".

La teste poi chiariva che l'imputato non aveva più alcun rapporto con le figlie, non recandosi neppure a fare visita ai nipoti e infastidendosi quando la moglie rientrava in casa dopo essere stata dalle figlie (pur non impedendole di vedere le figlie e i nipoti).

Riferiva di essere sempre andata a trovare le figlie, da sola, con la macchina del marito e di non avere mai avuto problemi in merito fino a tre anni prima della testimonianza, quando l'uomo vendeva le auto e in famiglia ne rimaneva solo una che lui usava per lavorare e quindi la donna non aveva più la possibilità di recarsi liberamente dalle figlie perché il marito gliela lasciava solo quando c'era necessità di prendere un bambino.

In particolare chiariva che con la figlia più grande, E i, l'uomo non aveva rapporti da quando la ragazza aveva 13 anni, in quanto pur vivendo ancora tutti insieme lui *"non la considerava";* poi una decina di anni prima della denuncia padre e figlia si erano riavvicinati e lui l'aveva accompagnata all'altare il giorno del matrimonio, aveva assunto il genero a lavorare nell'autofficina, ma poco dopo l'aveva licenziato e da quel giorno non aveva più parlato con la figlia (dal 2009-2010).

Con la più piccola, M ' , aveva avuto negli anni un rapporto migliore, che tuttavia si era incrinato da quando la stessa aveva partorito il primo figlio e aveva chiesto al padre di poter lavorare nell'autolavaggio; l'uomo le aveva prospettato condizioni di lavoro incompatibili con la gestione del bambino che l'avevano portata a cercare un altro lavoro.

Riferiva di essersi rivolta almeno un paio di volte ad avvocati per chiedere la separazione dal marito, ma di non essere mai andata avanti. Dichiarava di non essersi mai allontanata dalla casa familiare non avendo altro posto dove andare e non volendo pesare in alcun modo sulle famiglie delle figlie, che pure più volte si offrivano di ospitarla.

Chiariva che, al momento della testimonianza, era in corso il procedimento per la separazione giudiziale e che i coniugi non erano riusciti a trovare un accordo economico in quanto il Biffi le aveva proposto molto meno di quanto la stessa era disposta ad accettare (lui le aveva offerto circa

95.000 euro, ma lei aveva chiesto 150.000 euro e la quota di proprietà della casa dei genitori della donna, intestata per un quarto al B).

La figlia maggiore della coppia, E B: , dichiarava in udienza di non avere più contatti con il padre da circa nove anni e di aver appreso quanto accaduto nell'agosto del 2015 dalla madre, che la chiamava dalla Caserma dove si era recata per denunciare l'uomo. La C; ' le riferiva dell'ennesimo litigio con il marito e la teste notava dei segni sulla madre.

La teste dichiarava che sin da quando era piccola in casa aveva sempre sentito il padre offendere la madre con parole quali *troia e puttana* e, nei primi anni, aveva anche visto l'uomo picchiare "pesantemente" la madre. Ricordava, in particolare, di aver visto, quando era molto piccola e non aveva ancora dieci anni, il padre colpire la madre in testa con una pentola e un'altra volta metterle le mani al collo. Riferiva che l'uomo trattava la persona offesa da buttando per terra le cose da lavare perché tanto se ne sarebbe dovuta occupare lei.

Il padre, sin da quando la teste aveva quindici anni, non le rivolgeva più la parola e lei non
10. aveva mai affrontato, prendendo atto di fatto della situazione.

La teste, che durante la testimonianza appariva molto provata dalla particolare relazione con
11. padre, riferiva che il marito aveva lavorato alle dipendenze dell'uomo per circa un paio d'anni. In quel periodo però subiva un grave incidente stradale in moto e rimaneva in casa in malattia e il padre faceva effettuare a casa della figlia la visita medica da parte del medico dell'INPS non credendo che lo stesso necessitasse di rimanere in casa. Da quel momento i rapporti, già deteriorati, si interrompevano definitivamente.

Con riferimento alla situazione attuale dichiarava che l'imputato *"non guardava in faccia"* le figlie e i nipoti, con cui non aveva alcun rapporto. Rappresentava di aver proposto alla madre di allontanarsi dalla casa del marito e andare a vivere con lei, sin da quando aveva diciotto anni, ma la persona offesa non accettava mai tali proposte perché non voleva gravare sulle figlie.

La figlia minore, M B dichiarava di essere andata via dalla casa dei genitori nel 2004 e di intrattenere rapporti solo con la madre, avendo interrotto quelli con il padre dalla nascita della sua seconda figlia, nel settembre 2015. In particolare ricordava di aver chiesto in quell'occasione

al padre di consentire alla madre di essere più libera dal lavoro per aiutarla con la figlia appena nata e permetterle così di tornare a lavoro senza lasciare la bambina al nido, ma il padre le negava l'aiuto richiesto dicendole che in quel periodo non aveva altri dipendenti cui fare ricorso in assenza della moglie.

La teste dichiarava di aver vissuto dal 2004 al 2009 in Sardegna e di essere poi tornata a Milano su richiesta del padre, vivendo in casa con i genitori per circa quattro mesi.

Riferiva che, appena tornava, chiedeva al padre se potesse assumerla nell'autolavaggio e lui le diceva che in quel periodo non poteva assumerla perché aveva un numero sufficiente di dipendenti e che, qualora si fosse presentata l'occasione, l'avrebbe assunta in futuro con un contratto a tempo determinato di sei mesi e vedere poi come sarebbe andata, nonostante la stessa avesse già lavorato negli anni precedenti per il padre. Allora la teste trovava lavoro altrove.

Nei quattro mesi che trascorreva in casa con i genitori notava i rapporti molto tesi; dichiarava che i genitori non avevano alcun dialogo, ma litigavano sempre e il padre insultava frequentemente la madre per qualsiasi motivo, anche futile: la insultava se la cena non era pronta quando voleva lui, se la donna esprimeva le proprie idee su argomenti trattati al telegiornale o se dava consigli alla teste su come gestire la prima nipotina, che all'epoca aveva sei mesi. La madre non diceva niente, non rispondendo a tali insulti, ma piangeva molto.

Tale clima induceva la teste ad andare via *"in fretta e furia",* trasferendosi con la famiglia in un altro appartamento.

La teste riferiva di aver sempre sentito il padre rivolgersi alla madre con insulti quali *"troia, puttana"* e alcune volte minacciarla dicendo *"ti faccio fuori, ti faccio volare dallafinestra".*

Ricordava che quando era piccola aveva assistito a varie aggressioni del padre contro la madre: oltre ai due episodi descritti dalla sorella (il padre che colpisce la donna con una pentola in testa e che le mette le mani al collo) ricordava con estrema chiarezza un altro episodio che si verificava quando i genitori iniziavano a litigare chiudendosi in bagno e la madre ne usciva con una vistosa ferita sanguinante sull'occhio sinistro e chiedeva alle figlie di comprarle i farmaci ed il trucco per coprire la ferita.

In relazione alla vicenda che portava poi la persona offesa a denunciare l'uomo, ricordava che il 30 agosto 2015 veniva chiamata dalla

madre che si trovava in Caserma e che raccontava di essere stata aggredita a calci dall'uomo senza alcun motivo; in quell'occasione la donna presentava anche dei lividi sulle braccia.

La teste dichiarava di aver proposto più volte alla madre di cambiare casa e trasferirsi dalla figlia, ma la donna non aveva mai accettato non volendo pesare su di loro ed era rimasta in casa con il marito perché non aveva la possibilità di andare altrove.

Venivano poi escussi due testimoni della Difesa.

S ' P dichiarava di essere amico della famiglia dell'imputato da molti anni e di
non aver mai notato problemi nella coppia. Precisava tuttavia di non essersi mai recato a cena in casa del Biffi, mentre l'imputato e la moglie erano stati da lui a cena circa tre volte nell'arco di quaranf anni. Per lo più era capitato che uscissero a pranzo assieme, ma almeno dieci anni prima della testimonianza. Riferiva che nell'ultimo periodo, quando si era recato all'autolavaggio, aveva notato la C molto triste *fi non aveva l'occhi tranquilli come una volta").*

E I " dichiarava di conoscere la coppia da una decina di anni, di non essere mai stato a casa loro ma di essersi recato nell'autolavaggio, dove non li aveva mai visti litigare.

Infine si sottoponeva ad **esame l'imputato,** il quale dichiarava di vivere ancora in casa con la moglie, pur non avendo con la stessa alcun dialogo, precisando che la situazione era sempre stata pessima, ma nell'ultimo periodo era peggiorata.

Dichiarava di trattenersi in casa il minimo indispensabile perché altrimenti la moglie lo criticava sempre e finivano con il litigare.

Con riferimento al giorno della denuncia negava di averle tirato due calci, riferendo che poiché lui doveva uscire e lei era seduta nelle vicinanze della porta ostruendogli il passaggio e non si spostava, lui passava lo stesso *"'"deciso"* colpendola con la gamba. Allora la donna gli diceva che sarebbe andata dai Carabinieri a denunciarlo e visto che negli ultimi quindici giorni lo aveva ripetuto spesso lui le rispondeva *"mafia quel cavolo che vuoi".*

L'imputato descriveva la moglie come una donna che *"è sempre stata più forte di me"* sin da quando erano fidanzati, gli imponeva le cose da fare e lo insultava dicendo che era un cafone ignorante e lo faceva spesso anche davanti ad altre persone e ai clienti nell'autolavaggio; allora lui o andava

via ignorandola oppure le rispondeva insultandola a sua volta, dicendole *"che era una stronzo, una bagascia, e tutte le cose...che ha sempre dimostrato"*.

Diceva di averla sposata perché lei voleva andare via da casa dei genitori e allora gli aveva chiesto di *"metterla incinta"* e lui così aveva fatto. Tuttavia nel corso degli anni, ogni volta che lui le *"diceva qualcosa"* lei gli rispondeva di stare attento che lo avrebbe denunciato tanto *"la legge mi ci protegge"',* ancora al momento della testimonianza la donna gli diceva *"attento come fai a parlare, perché io mi ficco la testa contro la parete lì e poi ti denuncio (...) i carabinieri mi hanno detto che vengono qui e ti arrestano subito"*.

L'imputato ammetteva che la moglie aveva lavorato per lui nell'autolavaggio ma non era mai stata formalmente assunta, pertanto non aveva ricevuto né stipendio né i contributi. Dichiarava di averla resa socia della attività solo nel 2000 circa, ma dopo qualche tempo la stessa aveva deciso di andare via e le sue quote (non ricordava se pari all' 1 o al 5%) erano passate alla figlia Monia.

Dopodiché veniva assunta nel 2017 e solo da allora riceveva regolarmente lo stipendio.

L'imputato dichiarava di aver sempre visto la moglie assumere farmaci per l'ansia, sin da quando era giovane ma di non sapere per quale motivo.

Negava di averla minacciata e precisava di non averlo fatto solo perché sapeva che in tal modo avrebbe rischiato il ritiro della licenza per il porto d'armi, avendo lui come unica passione quella della caccia.

Diceva di non aver mai saputo di essere stato denunciato nei primi anni di matrimonio e dichiarava di non avere mai picchiato la moglie e che la persona offesa e le figlie avevano riferito delle violenze per *"una congiura che hanno fatto contro di me"* in quanto le figlie sono sempre andate d'accordo più con la madre che con il padre.

In merito al rapporto con la figlia E riferiva, in modo piuttosto confuso, che la ragazza sin da quando compiva diciotto anni iniziava *"a fare un pò quello che voleva",* dopo poco andava a convivere e poi si sposava; precisava quindi che la ragazza aveva un modo di vivere *"un po ' allegro"* che lui non condivideva.

Su richiesta della figlia, poi, l'imputato assumeva il genero quale dipendente dell'autolavaggio, ma il lavoro per colpa sua andava male; inoltre i due litigavano perché la figlia gli chiedeva di fare da garante per la stipulazione di un mutuo per l'acquisito di una casa, ma l'uomo si rifiutava. Confermava infine di aver disposto la visita fiscale quando il genero non si presentava a lavoro e *"quando sono andato a fare il controllo (...) erano in giro a fare shopping poi dopo si sono incavolati perché «siamo una famiglia, perché mi hai mandato il controllo?» «Appunto, comincia a comportanti bene te, visto che siamo una famiglia»"*.

Dichiarava di non aver mai tentato di recuperare i rapporti con le figlie, che, visti i conflitti, aveva ormai definitivamente chiuso.

In merito alle abitudini sessuali della coppia, l'uomo riferiva che la persona offesa acquistava completini intimi e lo obbligava ad uscire di sera con lei perché voleva farsi vedere, con indosso solo l'intimo, da estranei con cui eventualmente avere rapporti sessuali. L'imputato dichiarava quindi di aver acconsentito a tali pratiche perché piacevano alla moglie e perché l'alternativa sarebbe stata il divorzio che avrebbe comportato l'abbandono delle figlie.

Tuttavia lo stesso dichiarava che tali condotte sessuali venivano poste in essere fino a cinque-sei anni prima rispetto alla testimonianza (quindi anche molto tempo dopo che le figlie raggiungevano la maggiore età e andavano via di casa) e rispondendo alle domande del Pubblico Ministero dichiarava di non aver proceduto con la separazione neanche successivamente per non *"spendere soldi"*.

Sul punto precisava che la casa familiare era di sua proprietà, così come una casa al mare, l'autolavaggio, due box, due depositi e un laboratorio. Dichiarava di non aver parlato con la moglie dei termini economici della separazione perché con *"una così non si può parlare (...) parlo più col mio avvocato che con lei"*.

Così sintetizzato il quadro probatorio risulta provata la sussistenza del reato di maltrattamenti, nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.

Con riferimento agli elementi costituivi del reato contestato va preliminarmente chiarito che il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato (Sez. 6, Sentenza n. 13422 del 10/03/2016), in quanto il reato non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce,

privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, Sentenza n. 44700 del 08/10/2013).

Nel caso di specie gli elementi di prova acquisiti a fondamento dell'ipotesi accusatoria sono rappresentati fondamentalmente dalle dichiarazioni della persona offesa e da quelle delle figlie della donna e dell'imputato.

La persona offesa è costituita parte civile nel presente processo e risulta tuttora pendente processo in sede civile per la separazione giudiziale dei coniugi, avviato con ricorso depositato dalla donna nel marzo del 2018.

Com'è noto, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5 -, Sentenza n. 21135 del 26/03/2019).

Ebbene nel caso di specie la donna è risultata estremamente credibile ed attendibile, avendo reso una testimonianza caratterizzata da dichiarazioni coerenti, logiche, ordinate e del tutto contenute e moderate nell'esposizione.

La testimonianza è apparsa da subito genuina in quanto la donna, dopo aver rappresentato di aver denunciato il marito negli anni '80 per essere stata dallo stesso picchiata, ha riferito che dopo tali primi episodi rimetteva la querela e tornava a vivere con lui, che non la picchiava più per anni, fino all'episodio del 2015 che la portava a sporgere la querela da cui origina l'odierno prò cedimento.

L'imputato ha dichiarato che la moglie avrebbe ordito una congiura contro di lui, assieme alle figlie, dichiarando il falso. Eppure è agevole osservare come, se davvero la donna si fosse risolta a denunciarlo rappresentando condotte mai tenute dall'uomo avrebbe più vantaggiosamente riferito di violenze fisiche e, in generale, di condotte più eclatanti dell'uomo. Invece, come emerge dalla sua testimonianza, la donna (una persona semplice che ha trascorso la vita lavorando nell'autofficina del

marito e occupandosi della famiglia) si è limitata a riferire di una vita fatta sostanzialmente di mancanza di dialogo con il marito e di insulti da questi proferiti contro di lei, tratteggiando una triste realtà familiare, ma non certo una condotta palesemente "maltrattante" del marito, nel senso più comune ed immediato del termine.

Le dichiarazioni della donna, poi, sono state interamente confermate da quelle di entrambe le figlie, le quali hanno anche aggiunto dettagli significativi in merito al rapporto tra i coniugi. E i medesimi dettagli venivano riferiti sia dalla figlia maggiore, Elena, che è apparsa estremamente segnata dal conflittuale rapporto con il padre (piangeva in udienza e appariva piena di rancore contro il padre che, come dallo stesso confermato, dall'età di diciotto anni non le parlava), sia dalla figlia minore, Monia, la quale, a differenza della prima tentava di mantenere i rapporti con l'uomo più a lungo (interrompendoli definitivamente solo dopo la denuncia della madre) e in udienza cercava quasi di giustificare il padre descrivendolo come un uomo chiuso che quando aveva un problema lo teneva per sé; in ogni caso la teste confermava pienamente le dichiarazioni della madre e della sorella.

Ancora la persona offesa in udienza smentiva parte della originaria contestazione.

Nel capo di imputazione, infatti, si contesta al B di aver negato alla moglie la detenzione di denaro e l'utilizzo dell'autovettura per andare a visitare le figlie e la madre.

Tali circostanze venivano dalla donna chiaramente negate.

La Caronni, infatti, diceva esplicitamente che l'uomo non le faceva mancare nulla dal punto di vista materiale, consegnandole il denaro per la spesa o per acquistare gli indumenti quando lei glielo chiedeva e la macchina con cui andava a fare visita alle figlie e alla madre (ad eccezione di un periodo in cui in famiglia avevano la disponibilità di un'unica autovettura), ma precisava che le mancanze dell'uomo erano "solo" affettive.

Tale espressione va calata nel particolare contesto di cui si dirà appresso, ma è fortemente sintomatica della estrema onestà della donna, che conduce a ritenere certamente aderenti al vero le relative dichiarazioni.

Il rapporto coniugale, infatti, è stato da sempre caratterizzato dalla totale dipendenza economica della donna, la quale appena si sposava (nel

1977) lasciava il lavoro e, su richiesta del marito, investiva il denaro derivante dalla liquidazione del proprio TFR nell'apertura della attività di autolavaggio dell'uomo, di cui però non era né socia né formalmente dipendente, pur avendo lavorato per una vita all'interno della stessa.

Dal 1977, infatti, la donna si vedrà riconoscere una minia parte della quota della società (non si è compreso se pari all' 1 o al 5%) solo nel 2000 e per pochi mesi, perché poi non poteva garantire la sua presenza a lavoro dovendosi occupare dei nipotini nel frattempo nati e di un paio di operazioni alle ginocchia. Il B poi, sono nel maggio del 2017 la assumeva formalmente, riconoscendole uno stipendio di circa 900/1.000 euro.

Pertanto la donna, a fronte dell'in vestimento iniziale e di una vita spesa a lavorare nell'autolavaggio del marito non era titolare di quote sociali, né aveva potuto accumulare proprie disponibilità economiche che la rendessero autonoma dal marito, il quale in udienza ammetteva di non avere neanche versato i contributi per il lavoro prestato dalla moglie.

Oltre a tale peculiare situazione lavorativa, è emerso per stessa ammissione dell'uomo che lo stesso negli anni di matrimonio acquistava varie proprietà immobiliari di cui risultava però unico proprietario, estromettendo la moglie da qualsiasi aspetto attinente la gestione economica della famiglia e rendendola, di fatto, impossidente, tanto da non consentirle neanche di decidere di lasciare l'abitazione familiare, non avendo altro posto in cui andare, se non gravando sulle famiglie delle figlie.

Su tale rapporto già così fortemente squilibrato a svantaggio della donna si inserisce la condotta familiare deH'uomo.

È emerso chiaramente che tra i due coniugi non vi era alcun dialogo. Tale dato lo riferiva la persona offesa, le figlie, ma lo confermava l'imputato, il quale dichiarava che preferiva andar via piuttosto che parlare con la moglie, o ancora che preferiva parlare degli aspetti economici della separazione con il proprio avvocato piuttosto che con la moglie, con cui condivideva ancora l'abitazione. Tali dichiarazioni non solo confermano la mancanza di dialogo tra i due, ma sono un chiaro indice della considerazione riservata alla donna dall'uomo.

Peraltro nel corso dell'esame lo stesso ammetteva di averla insultata, chiamandola *troia e bagascia* e si giustificava dicendo di averla chiamata così perché era quello che lei era, "*tutte le cose...che ha sempre dimostrato".*

A sua “discolpa” dichiarava di averlo fatto perché anche la donna lo insultava, pur con termini dallo stesso riferiti e che appaiono molto più contenuti *[cafone e ignorante}*.

Tuttavia sul punto soccorrono le testimonianze delle figlie e in particolare quella della minore, Monia, la più vicina al padre almeno fino al 2015 e che trascorreva circa quattro mesi in casa con i genitori tra il 2009 e il 2010. La ragazza riferiva che l’uomo insultava la persona offesa non appena la stessa apriva bocca anche solo per commentare le notizie del telegiornale o per darle consigli su come gestire la nipote e, a fronte di tali insulti, la madre non rispondeva mai, limitandosi a piangere.

Peraltro l’uomo dichiarava che la donna lo insultava anche davanti ad altre persone e ai clienti dell’autolavaggio e aveva un pessimo carattere, ma tale dato, oltre a non emergere in alcun modo, non veniva assolutamente provato. Anzi, i testimoni richiesti dalla Difesa, tra cui anche un cliente dell’attività, riferivano che i coniugi avevano un rapporto sereno, e il P dichiarava addirittura di aver notato che la donna, nell’ultimo periodo, sembrava molto triste nell’autolavaggio.

Ancora, l’imputato riferiva che la donna aveva un “carattere forte” di cui lui era sostanzialmente vittima. Ma tale rappresentazione della persona offesa non si concilia in alcun modo con i dati oggettivi emersi dall’istruttoria, ovvero che durante gli anni di vita matrimoniale alla donna non veniva intestata alcuna proprietà immobiliare, né una quota della società, né tantomeno veniva riconosciuto uno stipendio, ed è totalmente smentita dalle dichiarazioni delle figlie, che riferivano chiaramente come l’uomo trattasse la donna come una “serva”, buttando per terra le cose da lavare e arrabbiandosi insultandola se non era pronto in tavola (confermando pienamente la C ' sul punto).

Il B poi, che ammetteva di aver tagliato i rapporti con le figlie, di non vedere mai i nipoti e di non voler avere più contatti con loro, negava di avere minacciato la moglie di “buttarla dal balcone” solo perché altrimenti avrebbe rischiato il ritiro delle armi e della licenza che gli servivano per andare a caccia, sua unica passione.

Infine le dichiarazioni rese dall’uomo in merito alle abitudini sessuali proprie e della moglie appaiono significative. Il B riferiva che era la moglie a chiedergli di uscire assieme a lei, che indossava abiti succinti o solo

l'intimo, per consentirle di incontrare altri uomini con cui avere rapporti sessuali.

L'uomo riferiva di avere acconsentito a tali proposte, rimanendo presente durante gli incontri sessuali della moglie con sconosciuti, perché altrimenti avrebbe dovuto divorziare dalla donna e abbandonare le figlie. Oltre a non comprendersi perché l'eventuale opposizione ad accompagnare la moglie in simili pratiche avrebbe portato al divorzio, trattandosi di una coppia che per ammissione dello stesso imputato non aveva più dialogo da anni ma nonostante ciò rimaneva a vivere sotto lo stesso tetto, significativo è il riferimento alle figlie. L'uomo infatti sembra preoccuparsi solo in questa circostanza per la sorte delle figlie, con le quali comunque dichiarava di non avere mai avuto buoni rapporti, addirittura iniziando ad "ignorare" la più grande da quando questa aveva diciotto anni. Inoltre, contraddicendosi rispetto alla iniziale giustificazione fornita, riferiva che tali abitudini sessuali venivano poste in essere dalla coppia fino a circa cinque anni prima del processo, quindi quando le figlie erano abbondantemente autonome essendosi create una propria famiglia e, rispondendo al Pubblico Ministero che evidenziava l'incoerenza della risposta, chiariva che in questo caso non divorziava e continuava a sottostare alle volontà della moglie perché la separazione sarebbe stata economicamente impegnativa.

Anche da tale risposta emerge come l'unico soggetto ad avere un consistente interesse economico nella vicenda appare essere proprio il E e non la moglie, la quale, al più, vuole solo garantirsi una abitazione in cui poter vivere senza il marito, non avendole consentito l'uomo di accumulare negli anni le risorse economiche per farlo.

Ancora il B rappresentava che la donna gli diceva di continuo di comportarsi bene perché altrimenti lo avrebbe denunciato simulando di essere stata da lui picchiata, ma come visto la donna sporgeva una unica querela contro il marito nell'agosto del 2015, quando ormai era esasperata da una vita di umiliazioni, e senza neanche addurre quale causa scatenante una significativa violenza, riconducendo sempre le responsabilità dell'uomo ad una totale mancanza di dialogo e di rispetto e considerazione per la moglie.

Ebbene le dichiarazioni della donna, esaminate assieme a quelle delle figlie e dei due testi della difesa, forniscono un chiaro quadro della

situazione coniugale della persona offesa, emergente in maniera palese peraltro dalle stesse dichiarazioni dell'imputato appena esaminate.

La donna veniva obbligata dall'imputato a vivere un rapporto di coppia caratterizzato dalla estrema freddezza del marito e dalla totale assenza di considerazione, oltre che dall'imposizione di atteggiamenti sessuali non graditi alla donna, che creavano una forte tensione tra i due sfociata anche in continui insulti dell'uomo alla moglie, che veniva costantemente umiliata, sminuita e trattata come una "serva".

Tale atteggiamento dell'imputato, inserito nel contesto di totale dipendenza economica della donna, contribuiva senza dubbio a determinare alla stessa penose e mortificanti condizioni di vita nell'arco di tutta la vita coniugale, oltre che di paura per la propria incolumità. La donna dichiarava di non riuscire a dormire per le minacce che il marito le rivolgeva, sapendo che lo stesso aveva molte armi, e questo la portava ad assumere farmaci ansiolitici. L'uomo, da parte sua, pur vedendo la moglie assumere tali farmaci se ne disinteressava completamente (come di ogni aspetto della vita della donna) dichiarando in udienza di aver notato che assumeva farmaci ma di non sapere bene di cosa si trattasse e di sapere che la stessa soffriva di ansia sin da quando era giovane.

Non vi sono dubbi che le condotte tenute dall'uomo, descritte dalla donna e dalle figlie e ammesse in parte anche dallo stesso, integrino il reato contestato, di cui sussiste certamente anche l'elemento soggettivo, alla luce del comportamento abituale, teso in maniera manifesta a vessare la donna, tenuto anche dopo che la donna lo avvisava che lo avrebbe denunciato.

Non si ravvisano nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'esteso lasso temporale in cui si sviluppava una simile condotta, che determinava alla persona offesa una consistente e costante sofferenza.

Tuttavia, venendo al trattamento sanzionatorio, in ragione delle concrete modalità dell'azione e della sostanziale assenza di violenze fisiche, quantomeno dal 1988 fino al 2015, la pena finale va determinata in aderenza ai minimi edittali, ovvero in due anni di reclusione.

Consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

In ragione della personalità del B' , che è soggetto incensurato, e in considerazione del fatto che la vicenda in parola appare esaurita con la separazione dei coniugi, possono concedersi all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, potendosi fondatamente formulare una prognosi positiva in merito alla astensione dell'imputato dalla commissione di reati in futuro.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, consistenti nelle sofferenze continue ed ininterrotte per le mortificanti condizioni di vita cui è dovuta sottostare oltre che nel timore e nell'ansia cagionato dalle minacce che la portavano a ricorrere a farmaci ansiolitici.

Non essendo stata raggiunta la prova sulla quantificazione del danno se ne deve demandare la liquidazione al Giudice civile, potendosi in questa sede liquidare una provvisionale, richiesta dalla difesa di parte civile, pari ad euro 30.000 alla luce della durata delle vessazioni patite.

L'imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali della parte civile, che si liquidano in complessivi € 3.420,00 (corrispondenti a quanto richiesto, pari ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

B : F colpevole del reato al medesimo ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

ORDINA

la sospensione condizionale della pena per il termine di cinque anni e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art 538 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio.

Visto l'art 539 c.p.p., a domanda

CONDANNA

l'imputato al pagamento di una provvisionale di € 30.000,00 esecutiva per legge.

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi € 3.420,00 oltre spese, IVA e CPA.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 1 aprile 2019.

IL GIUDICE
Dott.ssa Vincenza Pugliese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 28/06/2018
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca

#

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 33006/16 R.G.N.R
N. 1148/17 R.G. Trib.

Sent. n/fO^ódel *2^0-f &*
Depositata il 2 *ty/ob/fZ*

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 3,4.2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
C D , nato a ITALIA, il ,1972;
- libero presente -

Difeso di fiducia dall'avv. D

IMPUTATO

delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie V
F mantenendo, costantemente nel corso della loro convivenza, un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo:

- dall'inizio della loro relazione - risalente al 1999 -, colto da improvvisi sbalzi d'umore e scatti d'ira, la aggrediva per i motivi più banali;
- nel 2000, in macchina, accusandola di non aiutarlo a trovare la strada, iniziava a guidare a "zig zag" a forte velocità; al tentativo della donna di scendere dall'auto per scappare, la inseguiva costringendola a risalire sull'auto, la chiudeva nel bagagliaio dell'autovettura

ripartendo a velocità sostenuta, liberandola solo dopo essere arrivati nei pressi dell'abitazione della V

- nel corso della relazione in più occasioni la insultava, la spintonava e la minacciava di ammazzarla, le impediva di andare a dormire, talvolta la obbligava a lasciare aperte le finestre della sua camera da letto anche in pieno inverno e la coinvolgeva in estenuanti discussioni fino all'alba;
- denigrava sovente la figura materna davanti ai figli, costringendola a chiedere scusa senza motivo;
- nel 2003, in pieno inverno, la chiudeva sul terrazzo con addosso soltanto una maglietta, lanciandole tutti i vestiti sul pianerottolo e minacciandola di cacciarla da casa;
- in un'occasione, in preda ad uno scatto d'ira nei confronti della moglie, tirava un pugno al parabrezza della macchina mandandolo in frantumi;
- nel marzo 2005, quando la donna si trovava in stato di gravidanza in attesa del primo figlio, l'aggrediva sbattendole la testa contro il muro e dicendole: "adesso vai ad abortire troia",
- nel settembre 2007, alla nascita della seconda figlia E la insultava denigrandola, dicendole che "senza il suo stipendio avrebbero vissuto sotto i ponti
- nel febbraio 2016, al rientro dalla settimana bianca, improvvisamente aggrediva verbalmente la moglie;
- nel giugno 2016, mentre si trovavano tutti in macchina, si arrabbiava improvvisamente ed inveiva fino al rientro a casa; una volta ivi giunti continuava ad urlare obbligando i bambini a chiudersi sul terrazzo, per non sentire le sue urla, e la moglie in bagno, dove la raggiungeva e la minacciava con uno specchio;
- in data 13 agosto 2016, si adirava e lanciava il cellulare della moglie fuori dal finestrino dell'auto, insultava la donna e la obbligava, una volta fermata la macchina, a seguirlo all'interno di un boschetto lasciando i bambini da soli in macchina sotto il sole, coinvolgendola in una discussione interminabile e minacciandola di ammazzarla. In seguito, risaliti tutti in macchina, mentre i bambini terrorizzati lo pregavano di fare pace con la mamma, ripartiva sgommando a forte velocità, imboccando una strada di montagna trafficata da auto e camion, iniziava a zigzagare tra le macchine urlando : "vi ammazzo tutti, moriamo insieme, adesso faccio un sorpasso alla cieca e vi ammazzo... "

- nel settembre 2016, quando la moglie gli comunicava di volersi separare, la terrorizzava con discorsi sulle donne che vengono uccise dai mariti.

Con le suddette condotte, cagionava alla moglie V F penosissime condizioni di vita, e ai figli L ed E maltrattamenti psicologici indiretti - (infatti, instaurando in famìglia un clima di intimidazione, provocava un visibile disagio nei figli, in presenza dei quali urlava, scaraventava oggetti per la casa e tirava pugni sul tavolo) - che si aggiungono a ulteriori condotte vessatorie talvolta rivolte direttamente verso i medesimi, quali le seguenti a titolo esemplificativo:

- infastidito perché il figlio appena nato piangeva, e opponendosi alla moglie che voleva allattarlo, il C si chiudeva con il bambino aH'intemo di una stanza impedendo a chiunque di entrare;
- durante le festività di Natale 2015, sferrava uno schiaffo al figlio L e lo trascinava in camera aggredendolo verbalmente.

In Milano, fino all'ottobre 2016.

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa M. Marchini, dell'imputato, del suo difensore avv. della parte civile Vi F L, del suo difensore avv. nonché dell'avv. difensore delle parti civili Ci E e C IL

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 19.3.2019);

P.M.: condanna dell'imputato alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione;

PARTE CIVILE V I : condanna dell'imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni come da conclusioni scritte depositate agli atti;

PARTE CIVILE V F quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori C L e C E L : condanna dell'imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni in favore dei due minori come da conclusioni scritte depositate agli atti;

DIFESA: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di denuncia sporta dalla persona offesa V
F in data 27.9.16, il GIP di Milano, con ordinanza emessa in data 12.11.16, applicava all'odierno imputato C D la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 bis c.p.p.
Successivamente il GIP, in data 30.11.16, emetteva nei confronti del C decreto di giudizio immediato contestandogli il reato indicato nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 24.4.17 - celebrata in presenza dell'imputato e della persona offesa V F già costituitasi parte civile sia
in proprio, sia quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori C L e C E - il Giudice si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza allegata al verbale di udienza; escussa quindi la persona offesa V F il Giudice riservava ogni provvedimento
sull'istanza ex art. 195 co. 4 c.p.p. avanzata dalla difesa dell'imputato alla luce dell'audizione testimoniale resa dalla persona offesa (istanza poi precisata con atto depositato in Cancelleria in data 16.6.17).
Preliminarmente rinviata l'udienza del 18.7.17 per adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penale Italiane, all'udienza del 6.12.17 venivano escussi i testi del P.M. B P; P e la dott.ssa C E L (quest'ultima, indicata quale teste anche dalla parte civile, redigeva apposita "Relazione psicologica", che tuttavia non veniva acquisita al fascicolo del dibattimento non essendo stata indicata, né dal P.M. né dalla parte civile, quale consulente tecnico ma solo quale teste).
All'udienza del 12.3.18, escusso il teste del P.M. V C veniva esaminato il teste di parte civile G D sull'accordo delle parti, peraltro, venivano acquisiti agli atti, quale prova documentale, degli "screen shot" esibiti al teste V
" ' nel
corso della sua deposizione. All'esito dell'udienza il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in sede di ordinanza ammissiva delle prove, dichiarava inammissibile l'audizione della dott.ssa N Z , già indicata dalla difesa dell'imputato nella sua lista testi quale consulente tecnico di parte.

All’udienza del 6.6.18, esaminato il consulente tecnico di parte civile dott.ssa A C B; - all’esito del cui esame veniva acquisito al fascicolo del dibattimento, ex art. 501 c.p.p., l’elaborato tecnico dalla stessa redatto - si procedeva, su accordo delle parti ex art 496 co. 2 c.p.p., all’audizione del teste a difesa A R Infine il Giudice, sentiti il P.M. e la parte civile, emetteva ordinanza, allegata al verbale di udienza, con cui rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, ex art. 495 co. 4 c.p.p., alla precedente udienza del 24.4.17 e poi precisate con istanza depositata agli atti in data 16.6.17.
Esaminato l’imputato all’udienza del 31.10.18, alla successiva udienza del 6.2.19 il Giudice emetteva ordinanza, allegata al verbale di udienza, con la quale si pronunciava sulle richieste di produzione documentale già avanzate dalle parti alla precedente udienza del 6.6.18: venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento, in particolare, alcune “stampe di messaggi” inviati dalla minore C E . alla nonna paterna e l’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Milano - Sez. IX Civile-in data 16.3.18.
Le parti, inoltre, concordavano l’acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., del “dvd” contenente le dichiarazioni rese dai due minori C L e C; E in data 19.10.16, in sede di audizione protetta.
Esaurita l’istruttoria dibattimentale il Giudice, all’udienza del 25.2.19, rigettava le richieste ex art. 507 c.p.p. avanzate dalla difesa dell’imputato (richieste già formalizzate nel verbale di udienza del 18.2.19), laddove, all’udienza del 19.3.19, il Giudice dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e sentiva le conclusioni rassegnate dalle parti.
Alla conclusiva udienza del 3.4.19 il Giudice, preso atto che il P.M. non si avvaleva della facoltà di replicare, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.
La persona offesa V F , in sede di testimonianza, ripercorreva la sua travagliata relazione sentimentale con l'odierno imputato C E , conosciuto all'epoca dell'università e diventato suo convivente, dopo circa quattro anni di fidanzamento, nell'anno 2003.
La V ed il C si sposavano poi in data 27.5.2005 e nell'ambito del rapporto coniugale - in cui la coppia manteneva stabile domicilio dapprima in Milano via e poi, dall’agosto 2015,

in via - nascevano due figli, L 1 nel
novembre 2005 ed F . nel settembre 2007.
Se l'inizio della convivenza tra il C e la V L data solo 2013, sicché l'elevata contestazione di maltrattamenti in famiglia non può che rilevarsi insussistente, già in via astratta, con riferimento al periodo in cui imputato e persona offesa erano giovani fidanzati non conviventi e senza figli, la V , in sede di testimonianza, riferiva anche di episodi accaduti prima dell'inizio della convivenza con il C , episodi comunque probatoriamente rilevanti perché idonei a tratteggiare la tipologia di relazione psicologica e sentimentale instauratosi tra imputato e persona offesa.
Se la persona offesa lamentava che la condotta tenuta dal marito nel corso degli anni aveva finito per ridurla in uno stato di profonda prostrazione e sofferenza psicologica, possono ora riportarsi gli specifici episodi riferiti dalla V quale causa, a titolo
esemplificativo, delle "penosissime condizioni di vita" oggetto del capo di imputazione.
Opportuno, peraltro, riportare detti episodi secondo la corretta scansione cronologica di accadimento e richiamando, testualmente, le parole utilizzate dalla stessa V per descriverli.

I. *"...Il primo episodio grave è successo nell'estate del 2000, siamo andati a cena a casa di una mia amica fuori Milano... e al ritorno abbiamo sbagliato strada, lui guidava, io ero al suo fianco e lui si è arrabbiato con me, come poi è successo tantissime volte nel corso della nostra relazione, per lo sbaglio della strada, attribuendo a me la colpa e il fatto che non lo aiutavo... Lui si è infuriato..., ha iniziato ad urlare e inveire contro di me, ha cominciato a sbandare in tangenziale con tutti che ci suonavano urlando come un pazzo... "Vaffanculo stronzo" è il suo insulto più ricorrente, "non capisci un cazzo, non mi aiuti"... lo a un certo punto mi sono terrorizzata.... ho*
cominciato a dirgli: "Scusa scusa scusa è colpa mia, non volevo è colpa mia scusami... Lui però non si è calmato lo stesso ha imboccato uno svincolo e poi siamo arrivati in città... Ad un certo punto si è formato ad un semaforo rosso io sono scesa per scappare perché ero terrorizzata però.... è sceso anche lui dalla macchina e mi ha trascinato di nuovo nell'1 abitacolo ed è ripartito a forte velocità... Al secondo semaforo che lui si è fermato io

sono scappata di nuovo..., a quel punto è sceso e mi ha trascinato e... mi ha chiuso nel bagagliaio della macchina... Il bagagliaio era separato dall'abitacolo dalla griglia dei cani, mi ha chiuso proprio dentro il bagagliaio. E' risalito in macchina e ha ricominciato a correre come un pazzo. Io a quel punto ero terrorizzata, non dicevo più niente ero lì nel bagagliaio... ad un certo punto si è calmato si è fermato davanti a casa sua.... è sceso dalla macchina e ha detto: "ho fatto una cosa pazzesca. Dammi un'altra possibilità sono andato fuori di testa.. "... Io vado via piangendo, senza dirgli se lo avrei perdonato o no, perché ero totalmente sconvolta..." (cfr. pagg. 10/13 trascr.);

2. *"...Continuiamo la nostra relazione. Io cerco di accantonare quest'episodio come se non fosse mai successo, come se fosse un incubo... Poi è successo un altro episodio dopo pochi mesi, siamo andati in campeggio in Valle d'Aosta... A volte magari non avevo voglia di avere un rapporto con lui... All'inizio pensavo di potere dire una volta "non ho voglia", ma in realtà non era così. Lui si è arrabbiato, eravamo in tenda e ha cominciato a darmi ipugni in testa così: "F F ", impedendomi di dormire, è andato avanti delle ore così e mi dava questi pugni e io dicevo: "smettila lasciami dormire non ce la faccio più " e lui continuava a bussarmi in testa. E' andato avanti... poi probabilmente si è addormentato anche lui. Il giorno dopo mi ha detto: " sì, ho fatto una cosa tremenda, ma adesso se vuoi mi puoi lasciare, io ti posso capire "... Questa cosa mi ha destabilizzato... alla fine ho detto: "Beh forse, magari, non avrei dovuto fare così, forse ho sbagliato anch'io. Andiamo avanti lo stesso...*" (cfi*. pagg. 16/17 trascr.);

3. *"...Sono successe tante volte queste cose, del fatto che io magari gli negassi un rapporto e lui si arrabbiava. Una volta ci siamo incontrati a casa sua, di sua mamma che non c'era, (è successo) pochi mesi dopo... Io anche quella sera non stavo bene... non volevo. Lui mi si è avvicinato sul divano, mi ha preso per le spalle, mi ha scosso fortissimo e poi mi ha detto: "Adesso chiamo tua mamma", era notte fonda perché lui quando discute va avanti ore, ore, ore, mi segue in tutte le stanze, non mi dà tregua; se parlo mi dà contro, se sto zitta mi dice: "perché stai zitta? ", è una tortura continua, finché io stremata non gli do ragione. Nel corso di questa lite lui ha telefonato a casa di mia mamma alle 2 dì notte e ha detto: "il telefono a casa di tua mamma sta squillando ", perché sapeva che io volevo tenere*

fuori la mia famiglia da queste mie problematiche e mi ha terrorizzato in questo modo. Poi ha anche strappato i cavi del telefono... Quella notte dormo lì, perché poi alla fine, come tutte le volte, gli chiedo scusa e accetto il rapporto. Era Punico modo per calmarlo e quindi va a finire così..." (cfr. pagg. 18 e 20 trascr.);

4. *"Il Natale del 2002 io ero in montagna con mia mamma e mio fratello e lui mi ha telefonato di sera... con voce sconvolta mi ha detto: "È successa una tragedia di Natale... ho litigato con*
che è il convivente di sua mamma - e gli ho messo le mani addosso... è successo che stavamo parlando della mafia cinese, una discussione politica, ad un certo punto i toni si sono alzati, in casa era presente sua mamma... ho rovesciato un tavolo, ho rovesciato una sedia, dopo lui mi ha minacciato io non ci ho visto più, gli ho messo le mani al collo, l'ho buttato per terra e ho cercato di strangolarlo... ". Io sono rimasta sconvolta, dico: " Ma volevi ucciderlo?" e lui mi ha detto: "sì poi mia mamma si è arrabbiata tantissimo. Mi hanno tirato via di dosso e poi mi hanno cacciato via". Il giorno dopo... ci siamo risentiti, mi ha detto: "io ho sbagliato, sono io quello sbagliato sono sconvolto da quello che ho fatto... (cfr, pag. 24 trascr.);

5. *"...Quando eravamo fidanzati una volta eravamo andati sul'*
per fare il bagno ai cani. Stavamo andando e abbiamo sbagliato strada... e ha cominciato ad urlare e ad inveire contro di me che era colpa mia... Ha sferrato un pugno sul parabrezza della macchina che si è aperto a ragnatela. Io mi sono terrorizzata perché se quel pugno Vavesse dato in testa a me mi avrebbe ammazzato... Dopo lui, quando faceva queste cose, tendeva a minimizzare diceva: "si va beh, mi hai fatto arrabbiare ma non è successo niente..., non roviniamoci la giornata..(cfr. pag. 29 trascr.).

6. *"Mentre eravamo fidanzati... è successo un episodio che mi ha molto sconvolto: eravamo in macchina e lui ha avuto un diverbio con un altro automobilista, si sono affiancati e si sono insultati, poi sono andati avanti e si sono fermati a un semaforo e a un certo punto lui ha cominciato ad armeggiare con la pistola e io gli ho detto: "Cosa stai facendo? ", ha tirato fuori la pistola d'ordinanza e l'ha puntata nel finestrino verso l'altro guidatore e questo si è terrorizzato.... Io mi sono arrabbiata e gli ho detto: "Ma sei impazzito? Ma cosa stai facendo? "...Sono scesa anche lì per andarmene a piedi, poi lui mi ha inseguito sul marciapiede: "Dai,*

stavo scherzando, salii". Alla fine sono risalita, lui ha minimizzato, ma è un gesto che mi ha sconvolto parecchio.." (cfr. pag. 76 trascr.).

7. *"...Nel 2003 eravamo a Roma, lui doveva fare un viaggio di lavoro, siamo andati in questo ristorante e abbiamo discusso praticamente per una stupidaggine, sul fatto che il cognome di una mia amica fosse di origine meridionale o meno... Ad un certo punto lui ha cominciato ad alzare la voce e mi ha detto: "Stai zitta! Stai zitta", io ho parlato e lui mi ha proprio tirato uno schiaffo. Io sono rimasta come fulminata da questa cosa, per cui mi sono alzata di scatto e sono scappata dal ristorante, lui mi ha seguito. Io sono tornata nella camera di albergo ho fatto la valigia e ho detto: "io me ne vado..., non voglio più stare con te" e lui ha cercato di fermarmi: "No dove vai? Se te ne vai chiamo tua mamma", ancora questa minaccia di telefonare a mia mamma, perché sapeva che comunque io non avrei raccontato niente... Poi mi ha chiesto scusa però sempre dicendo: "Ma tu però hai esagerato"... Alla fine come al solito mi sono convinta che in realtà forse anch'io avevo esagerato e l'ho perdonato un'altra volta..."*

A fronte dei descritti episodi, tutti avvenuti prima dell'inizio della convivenza, la V spiegava che decideva comunque di proseguire il rapporto con il C ' sia perché *"innamorata"* di lui, sia perché pensava che lo stesso potesse *"cambiare"* (cfr. pag. 26 trascr.), in quanto nutriva *"la segreta speranza che fosse anche colpa sua"* e che dunque, comportandosi diversamente, *"tutte queste cose non sarebbero successe"* (cfr. pag. 37 trascr.).

A detta della denunciante, tuttavia, le cose non cambiarono affatto, sicché, pur vivendo periodi di relativa calma domestica che potevano durare anche *"due o tre mesi"* (cfr. pag. 37 trascr.), la relazione fu sempre contrassegnata dalle "sfuriate", dagli insulti (cfr. pag. 53 trascr.: *"...non capivo come lui, dopo delle liti mostruose, in cui mi insultava nei modi peggiori,... "vaffanculo" e parolacce di tutti i tipi,*

quando si calmava poi voleva avere un rapporto sessuale"), dalle minacce (cfr., sul punto, pagg. 20 e 30 trascr.: *"...in realtà non mi ha mai fatto un male fisico grave, però mi ha intimidito e mi ha spintonato, spintoni, strattonamenti, mi minacciava dicendomi: "Ti mando all'ospedale" e queste cose sono successe anche davanti ai bambini")* e da comportamenti abnormi del C , condotte che le determinarono un sofferto senso di impotenza e svilimento della sua persona riducendola in una condizione di soggezione e paura nei confronti del marito, che cercava comunque di assecondare per timore delle sue reazioni (cfr. pag. 38 trascr,: *"...Io cercavo di evitare pretesti che potessero scatenare la sua ira..., però delle volte erano delle situazioni per me impossibili da evitare...").*

Riferiva in sintesi la V :

delle costanti umiliazioni subite nel corso della vita coniugale: riferiva, ad esempio, che più volte il marito la estenuava con interminabili discussioni quando lei rifiutava di avere rapporti sessuali e, addirittura, apriva le finestre della camera da letto, anche in pieno inverno, per convincerla al rapporto, fin quando lei, *"sfinita",* accettava il rapporto sessuale (cfr. pag. 28 trascr.); riferiva inoltre, a titolo esemplificativo, di un episodio in cui il marito l'aveva chiusa fuori sul terrazzo di casa - in pieno inverno - a seguito del degenerare di una discussione nata da futili motivi (cfr. pagg. 28/29 trascr.). Raccontava, ancora, dell'abnorme condotta tenuta dal marito quando aspettava la seconda figlia, ossia E : spiegava, infatti, che il marito si era arrabbiato perché lei aveva detto a sua madre che aspettava un bambino, mentre non aveva voluto dirlo alla suocera: il marito, allora, si era infuriato e, prendendola per le spalle, l'aveva sbattuta *"violentemente contro un muro",* al che, alla sua protesta di volersene andare di casa, le aveva urlato: *"Adesso vai ad abortire troia!"* (cfr. pag. 33 trascr.). Altro episodio accadeva quando I aveva solo *"tre mesi":* nel frangente, poiché il bambino piangeva *"in maniera inconsolabile",* l'avevano portato al Pronto soccorso sospettando un'otite; i medici, tuttavia, non avevano riscontrato alcuna otite e li avevano rimandati a casa, ma poiché il bambino, una volta a casa, riprendeva a piangere, il marito, irritato perché lei voleva consolare L , si metteva *"ad urlare che doveva lasciarlo stare, lasciarlo nel passeggino"* e quindi, incurante del freddo invernale, l'aveva un'altra volta *"buttata fuori sul terrazzo"* di casa (cfr. pag. 39 trascr.).

di comportamenti verbalmente e fisicamente violenti del marito nei confronti dei figli per futili motivi, comportamenti che finivano per *"terrorizzare"'* i bambini, tanto che L in un'occasione, si era fatto *"la pipì addosso dalla paura"* (cfr. pagg. 35, 46, 51, 52, 54, 56 trascr.);

della sua impossibilità di intervenire nelle "discussioni" tra il marito ed i figli, tanto da aver dovuto spesso abdicare al suo ruolo educativo di madre, per evitare che il marito si arrabbiasse ancora di più;

del comportamento freddo e quasi *"anaffettivo"* tenuto dal marito nei confronti dei figli (cfr. pag. 60 trascr.);

della sua scelta di sottostare ai rapporti sessuali voluti dal marito, anche quando estremamente sofferente per *"attacchi di cistite violentissima"*, per non farlo adirare (cfr. pag. 53 trascr.).

Se la denunciante chiariva che il marito teneva la sua intollerabile condotta solo tra le mura domestiche, mentre all'esterno non lasciava trapelare nulla (cfr. pag. 21 trascr.: *"all'esterno aveva un comportamento, con gli amici e con i familiari, e poi dentro le mura di casa era tutta un'altra faccenda, queste scene eclatanti che ha fatto...non sono mai state viste da persone che ci conoscevano"),* e che lei stessa non confidò a nessuno, se non quando si determinò a fare denuncia nel settembre 2016, le sue reali condizioni di vita, pare opportuno riportare, testualmente, un episodio accaduto in occasione del battesimo di I in quanto episodio passibile di riscontro essendo avvenuto anche alla presenza di altre persone.

Testualmente (cfr. pagg. 40/41 trascr.):

"...Al battesimo di L , che il bambino aveva 4 mesi..., ha cominciato a piangere, a piangere... io volevo allattarlo, perché mi avevano detto all'ospedale che bisogna fare l'allattamento su richiesta... Solo che eravamo andati da un pediatra,... un po' vecchio stampo, che aveva detto: "no, il bambino deve rispettare gli orari delle poppate,... altrimenti dopo diventa una schiavitù... ". Io non ero molto d'accordo su questa cosa e lo allattavo quando volevo, perché vedevo che il bambino si calmava. Quindi al battesimo L » ha cominciato a piangere e mio marito ha cominciato a innervosirsi tantissimo... E io ho detto: "lo allatto". Lui: "No, no, tu non lo devi

allattare perché il pediatra ha detto di no... Io capivo quando a lui montava la tensione... per cui ho cominciato anch'io ad angosciarmi. Ad un certo punto lui si è chiuso in camera con il bambino.... io cercavo di entrare e lui diceva: "Vattene, vattene" e il bambino piangeva. Io ero terrorizzata, avevo paura che gli facesse del male perché sapevo come reagiva alle frustrazioni. Lui non ha mai avuto il controllo delle frustrazioni, andava in bestia... Sono andata a chiamare sua mamma...e le ho detto: "D si è chiuso in camera, ti prego fai qualcosa". E lei ha detto: "quando è in quelle condizioni lì non si può fare niente"... Anche mio fratello ha assistito a quella scena... Alla fine sono riuscita a prendere questo bambino e ad allattarlo e si è calmato... Quello è stato un altro episodio per me spaventoso.

Peraltro la persona offesa, nel sottolineare come la situazione divenne ancora più grave ed insostenibile a partire dal "*Natale del 2015"* (cfr. pag. 31 trascr.), riferiva di alcuni specifici episodi, di per sè sintomatici delle inaccettabili modalità relazionali imposte in casa dal marito, che pure pare opportuno riportare testualmente.

Episodio di Natale 2015 (cfr. pagg. 49/51 trascr.):

"7/ *24 dicembre il padre obbliga* Zi • *a vedere un film che vedeva tutti gli anni, un film* (che parla) *di un bambino che dubita di Babbo Natale e L non vuole e lui gli urla: " Dimmi perché!? Dimmi perché! Dimmi perché!" e lui diceva: "Non lo so neanche io perché, non lo so neanche io...", perché...quando lui si arrabbia fa queste domande ossessive, sempre quella, L si è spaventato e mio marito dice: "Allora adesso fai i compiti! " Allora lui poverino si è messo lì a fare i compiti...*

Il giorno dopo eravamo a pranzo con...il padre di mio marito, mia mamma e mio fratello, L risponde male al padre... Il padre gli chiede: "Cosa vuoi da bere? Vuoi la coca-cola vuoi l'aranciata? " e L [1] *dice: " Ma cosa vuoi?" e lui subito parte, dice: "Ma come ti permetti!", gli tira uno schiaffo in testa e lo trascina in camera di L e dall ha cominciato ad urlargli,... sarà andata avanti un quarto d'ora gli diceva: "Hai capito? Hai capito? Hai capito?"... e io dietro la porta rannicchiata, perché sapevo che se fossi entrata lui mi avrebbe aggredito, perché diceva che io non mi dovevo intromettere quando lui sgridava i figli, ma questo non era uno sgridare normale...io mi intromettevo solo quando avevo*

paura...per l'incolumità dei mie figli, per difenderli... I familiari erano tutti congelati e suo padre ha detto: " Eh certo, sta esagerando! " Insamma è andato avanti un quarto d'ora ad urlargli, il bambino piangeva, è stato il Natale più brutto della mia vita quello".

Episodio di febbraio 2016 (cfr. pagg. 53/55 trascr.):

"...Siamo andati in settimana bianca a a

febbraio del 2016 e lui era molto nervoso... Lì è successo un episodio che ha preso a calci con gli scarponi mia figlia perché si attardava a mettersi i guanti per andare a sciare, le ha tirato un calcio nella schiena che è caduta sul ghiaccio e ha pianto tantissimo... Poi nel viaggio di ritorno si è infuriato perché mi ha chiesto: "l'anno prossimo torniamo?" e io gli ho detto: "ma, vediamo, sinceramente io non mi sono divertita tanto quest'anno... ". Lui: "Ecco tu mi hai rovinato la vacanza" e ha cominciato di punto in bianco ad urlare come un pazzo, diceva: "E c'era anche mio padre, l'unica volta che ho fatto una vacanza con mio padre tu mi hai rovinato tutto!... Tu sei una stronzo, una deficiente, io non ce la faccio più ". Ha cominciato a sbattere i pugni, i bambini dietro erano terrorizzati, lui a sbattere i pugni e io che dicevo: "Ma stai attento, è pericoloso facciamo un incidente" e lui: "Non me ne frega un cazzo! Non ne posso più! Già sul lavoro mi rompono le palle e poi anche tu sei una rompicoglioni"... Allora io ho cominciato a dirgli: "Scusa, scusami hai ragione, sono proprio una stronzo, hai ragione. Ti ho rovinato le vacanze. Perdonami, perdonami ... ", perché avevo proprio paura di fare un incidente con su anche i miei figli in macchina...."

Episodio di giugno 2016 (cfr. pagg. 55/58 trascr.):

"...Poi è successo un episodio, forse quello che mi ha fatto definitivamente aprire gli occhi. Siamo andati a il 19

giugno del 2016, e al ritorno lui voleva andare a mangiare. Sulla scelta del ristorante io ho detto: "non so andiamo al giapponese" e lui ha detto: "sì va bene e se è chiuso? ", Io: "Se è chiuso alla peggio andiamo da McDonald's ". Allora i bambini: "Si bello McDonald's ". Poi siamo arrivati lì e il ristorante era chiuso. Ho detto: "Andiamo al McDonald's avevi detto così " Lui: " A me il McDonald's mi fa schifo mi fa schifo " e 1 ■ "Ma Tavevi detto lui ". Lui: "ma tu tanto

non mangi un cazzo, stai zitto cosa vuoi" e ha cominciato a dire parolacce, al che io mi sono zittita... Alla fine dice: "vabbè andiamo da

McDonald's"... Siamo andati lì, lui parlava e io gli rispondevo a monosillabi... Allora siamo andati a casa, lui era molto arrabbiato, molto nervoso e i bambini hanno cominciato a correre in sala e lui: "Sparile dalla mia vista non vi voglio più vedere... ". Allora io ho fatto un sospiro come per dire "Basta ", lui ha cominciato ad urlare, a sbattere armadi, porte, i bambini erano terrorizzati e si sono chiusi sul balcone e io gli ho detto: "Ma guarda, guarda i tuoi figli... " e lui ha detto: "Non me ne frega un cazzo! Andate a fanculo tutti, io adesso piglio i soldi, sparisco, me ne vado all'estero e voi state qua a morire di fame... " e ha continuato a urlare: "Vaffanculo, stronzo!" Io non sapevo più cosa fare..., sono andati in bagno e lui mi ha seguito, perché mi seguiva, mi tampinava dappertutto e urlava... lui quando urla è stravolto, gli si gonfia il collo diventa... una faccia di una cattiveria incredibile... Io ho preso uno specchio... e gli ho detto: "Ma guarda, guardati come diventi quando sei arrabbiato ", lui mi ha preso lo specchio me l'ha alzato così: "Ti spacco la testa!", al che...io ho avuto davvero paura che mi ammazzasse. Dopo l'ha rimesso giù. Io sono andata nella vasca da bagno e lui continuava: "Vaffanculo, stronzo!" e si guardava anche allo specchio mentre lo faceva... A un certo punto gli ho detto: "Non ce la faccio più , io voglio morire". Lui: "Ah sì? Vuoi morire? Ti aiuto io". E' venuto lì, mi ha preso la testa e me la ficcata sotto l'acqua della vasca... Poi per fortuna mi ha mollato e sono tornata su. A quel punto non ho più detto niente... Nel frattempo i bambini erano rientrati in casa e avevano sentito tutta questa scena Sono uscita dalla vasca e lui mi ha detto: "Sì, vuoi morire? Suicidati! ". Mi ha preso dalla vasca e mi ha trascinato verso la finestra..., dopo mi ha lasciato, questa cosa di cercare di buttarmi giù dalla finestra non era la prima volta... Io veramente ho pensato che lo facesse davvero, perché il gesto è stato fortissimo, cioè mi ha trascinato e mi ha portato fin sotto la finestra... Questa discussione è andata a finire che io gli ho chiesto scusa..

Episodio di agosto 2016 (cfr. pagg. 61/66 trascr.):

"Andiamo a fare una gita al castello di il 13 agosto... poi lui esce e solita discussione: "Dove andiamo a mangiare? ", che a me si gelava il sangue ogni volta che diceva così... Gli ho detto: "...Potremmo andare in un agriturismo, ho guardato su internet... " Imposto il navigatore..., però mi incasino...Lui: " Mettilo qui questo cazzo di telefono!", allora glielo metto lì, e lui: "Non vedo un

cazzo""...Dice: "vabbè andiamo a casa e non mangiamo. Chi se ne frega, come al solito devi rovinare tutto'"... Il navigatore continua a parlare e lui: "Metti via quel cazzo di telefono sennò te lo sbatto via"... Avevo il finestrino aperto..., me l'ha preso e me l'ha lanciato fuori dal finestrino e L si è messo a piangere... Allora ha fatto un giro, ha recuperato il telefono... quindi io ho spento questo telefono e lui ha cominciato ad urlare ad inveire... a insultarmi... Io gli ho detto: " Ma basta davanti ai bambini, Ti prego bastai... ". Lui non si è mai curato di darsi un minimo di freno davanti al bambini sempre li ha coinvolti in insulti, liti e discussioni, denigrazioni nei miei confronti.... Allora si è fermato, ha accostato in un boschetto schifoso, pieno di immondizie: "Adesso vieni, adesso parliamo visto che non si può parlare davanti ai bambini"... Lui si è avviato e L mi ha detto: "Mamma mamma, chiedigli scusa, chiedigli scusa".... perché loro erano abituati che io sempre mi scusavo pur di placare la sua ira... Allora sono andata e lui ha cominciato a dirmi:

"Ecco tu mi hai rovinato le vacanze tu sei depressa... io ti ammazzo, hai capito?! Ti ammazzo, non sto scherzando"... Io veramente ho percepito il pericolo in queste sue frasi..., l'ha detto in maniera molto realistica... Abbiamo discusso, io gli ho detto: "Ma tu hai queste reazioni, devi farti curare, fare qualcosa". Lui: " No, sei tu che devi andare dallo psichiatra io non ho un cazzo, non mi rompere i coglioni", urla su urla... Alla fine è uscito L , è venuto lì, è andato dal padre gli ha detto: "Fate pace" e lui ha detto: "Eh va bene L , non è colpa tua" e si era avviato verso la macchina... Sono salita in macchina e di punto in bianco lui è partito sgommando ad una velocità incredibile... Sì è buttato senza guardare su questa strada che andava verso ... ha cominciato a sbandare e urlava: "Vi ammazzo tutti, vi ammazzo tutti", i bambini urlavano come dei pazzi... "Adesso faccio un sorpasso alla cieca..., ci ammazziamo tutti!". I bambini urlavano disperati..., un trauma allucinante... Ad un certo punto si è accostato di nuovo in un altro boschetto, è sceso e mi ha detto: "Adesso vieni ". Sono scesa e sono andata lì e siamo andati avanti con una discussione penso di un'ora e mezza, ormai si erano fatte quasi le tre, i bambini non avevano né mangiato né bevuto, erano sotto il sole il 13 agosto chiusi in macchina da soli... Diceva: " si, ho fatto una cosa spaventosa, ma sei tu che mi ci porti, queste cose non devono succedere, ma succedono per colpa tua"... Alla

fine si esaurisce la sua rabbia, torniamo in macchina dove ho trovato i bambini annichiliti..., torniamo in albergo...".

Circa le dinamiche e l'elaborazione del suo vissuto che, dopo tanti anni di sofferta convivenza con il marito, la determinarono a presentare denuncia, la V spiegava che per molto tempo si era sentita impotente e paralizzata in quella relazione, anche perché temeva che la separazione avrebbe comportato di dover affidare i figli al marito, anche solo nei fine-settimana come accade a tutte le coppie separate, il che, considerato che il marito non aveva mai né saputo, né voluto gestire ed accudire i bambini, la terrorizzava più che continuare il rapporto matrimoniale (cfr. pagg. 60 e 72 trascr.). Tuttavia con il passare del tempo, rendendosi conto di stare troppo male e che forse anche per i figli sarebbe stato meglio affrontare la situazione (cfr. pag. 67 trascr.: *"...non ce la facevo più, mi sentivo sprofondare in un vortice di disperazione, la mattina mi risvegliavo con un'angoscia spaventosa"}* pag. 60 trascr.: *"nel corso dell'ultimo anno...ho capito che stava facendo del male ai miei figli"),* aveva cominciato a pensare concretamente all'idea di separarsi, fin quando gli eclatanti e violenti episodi dell'ultimo anno, nonché le velate minacce che il marito le rivolse quando cominciò a parlare effettivamente di separazione, la determinarono, spinta anche dalla paura per le oramai ingestibili reazioni del marito, a sporgere denunzia in data 27.9.16.

Testualmente (cfr. pag. 70 trascr.):

"Ad un certo punto ha iniziato a farmi dei discorsi molto inquietanti, dicendo: "Hai sentito quella donna che hanno ammazzato a Cremona? Le ha spaccato la testa a bastonate", ed io: "Sì che l'ho sentito ", io ogni volta che sentivo queste cose per me era un colpo al cuore, perché io mi vedevo a rischio come quelle donne...Mio marito: " L'hai sentito? Certo, è una cosa tremenda, come si fa, però sai, una coltellata, un colpo di pistola ci può stare " e io gli dicevo: "Ma cosa stai dicendo?" E lui: "Va beh, un raptus, una cosa è una cosa premeditata e un'altra è quando uno perde la testa e ci può anche stare"... Io mi sono totalmente terrorizzata e a quel punto ho deciso di fare la denuncia perché ho veramente temuto per la mia incolumità...".

Da sottolineare, infine, che in sede di controesame la difesa non poneva alla V alcuna domanda specifica in merito agli

episodi lamentati (cfr. pagg. 92/118 e sgg. trascr. ud. del 24.4.17), ma si limitava a far emergere condotte del C sintomatiche di interessamento nei confronti della denunciante (quali *"regali o pensieri",* od ancora il pagamento di *"una tata"* per aiutarla nella gestione dei bambini) o comunque del nucleo familiare (quali, in particolare, l'acquisto di una nuova casa assai confortevole e peraltro sita vicino all'abitazione della madre della moglie). La difesa produceva inoltre agli atti le pagelle scolastiche dei due minori per attestarne un rendimento scolastico del tutto soddisfacente, laddove la persona offesa, sollecitata sul punto, evidenziava come i problemi scolastici di L non fossero mai stati legati al rendimento, trattandosi di un bambino *"molto brillante ed intelligente"*, ma alla condotta, andata sensibilmente peggiorando nel corso degli anni di frequenza delle classi elementari (cfr. pag. 113 trascr.).

Orbene, le deposizioni di tutti i testimoni escussi in sede dibattimentale hanno confermato la costanza e genuinità del racconto della V : premesso e ribadito che la donna riferiva di non essersi mai confidata con nessuno circa la sofferta convivenza coniugale fm quando non sporse denuncia a settembre 2016 e ribadito, altresì, che la denunciante spiegava come il marito tenesse le sue abnormi condotte solo tra le mura domestiche, e non già in presenza di altre persone, non può comunque sottacersi come le testimonianze abbiano corroborato l'attendibilità della denunciante, in quanto la donna, nel momento in cui decideva di aprirsi, riferiva in modo del tutto costante i sofferti episodi vissuti.

Il fratello della V , V C ricordava gli episodi avvenuti in occasione del battesimo di L ► e a Natale 2015 in modo del tutto sovrapponibile con il racconto della sorella: a comprova che la denunciante non avesse enfatizzato tali episodi, ricordava come in occasione del primo episodio c'erano stati tra tutti Ì familiari presenti *"10 minuti di panico"* e che la stessa madre del C , riferendosi al figlio, aveva esclamato: *"Guarda quando è così non ci posso fare niente".* Quanto al secondo episodio ricordava invece come L > *fosse "uscito terrorizzato da questa cosa"* (cfr. pagg. 10/11 trascr.). Peraltro il teste, cui la sorella raccontava - palesemente *"sconvolta"* - anche l'episodio accaduto ad agosto 2016 a riferiva di aver letto in proposito un messaggio che la sorella aveva trovato sul telefono cellulare di E (cfr. pag. 14 trascr.), messaggio prodotto agli atti e che di seguito si riporta testualmente: (Nonna paterna di E): *"Ciao*

Eì come va? Tutto bene in vacanza" (E *): "Be mia mamma e mio papa anno litigato e non anno fatto ancora pace e poi mio papa con la macchina andava fortissimo e a detto siete morti adesso mi vado a schiantare ma non a fatto niente!".*

Infine il teste, nel ribadire che la sorella, palesemente *"sconvolta"* e sofferente, lo mise *"al corrente di tutta la situazione che si era creata nel corso degli ultimi anni"* soltanto a settembre 2016 (cfr. pag. 5 trascr), ricordava che la sorella gli aveva anche raccontato di essersi molto spaventata perchè una volta il C , nel periodo pre allontanamento - ossia poco prima dell'applicazione della misura dell' allontanamento dalla casa familiare - le aveva fatto una *"battuta"* prendendo spunto da una notizia al telegiornale che riferiva di *"una donna che era stata uccisa dal marito separato",* battuta che aveva fatto rimanere sua sorella *"agghiacciata"* (cfr. pag. 18 trascr.).

La teste P P B , amica di infanzia della denunciante, riferiva che la V le raccontò delle sue vicissitudini familiari solo nell'estate del 2016: se in tale occasione la V le
narrava, ad esempio, gli episodi in cui il marito aveva cercato di metterle *"la testa sotto"* nella vasca da bagno e quello accaduto a ad agosto 2016, ribadendo, in particolare, la minaccia di morte che aveva terrorizzato i bambini (cfr. pagg. 5 ed 8 trascr.: *"aveva iniziato ad andare in macchina fortissimo dicendo: io vi uccido tutti, io vi ammazzo"),* va sottolineata, a conferma della genuinità ed attendibilità della persona offesa, l'evidente sofferenza psichica che la V mostrava all'amica nel corso della telefonata. Testualmente: *" F mi ha chiamato un giorno allora io vedevo che lei era sempre più nervosa... l'avevo proprio notato anche per conto mio, insomma lei un giorno mi ha chiamato, era estate, e si è messa a piangere al telefono e mi ha raccontato che lei era disperata che voleva dividersi..*(cfr, pag. 4 trascr.).

Ancora più significative della genuinità della narrazione della V. e della conseguente condizione di estrema sofferenza psicofisica vissuta dalla donna, le deposizioni rese dalle figure professionali che si occuparono della vicenda ancor prima della denuncia da parte della V , ossia la deposizione della psicologa dottoressa E C » - cui la V si rivolse a giugno 2016 - e la deposizione resa dalla dott.ssa G L D

in servizio presso il Centro violenze domestiche e sessuali della Mangiagalli di Milano.

Se le due testimonianze, soprattutto quella della dottoressa C consentono di apprezzare ulteriormente la costanza della narrazione della V circa gli episodi vessatori lamentati, pare sufficiente, in questa sede, rinviare all'integrale lettura di dette deposizioni, di cui, tuttavia, si riportano alcuni stralci particolarmente significativi.

Deposizione C (pagg. 10/25 trascr. ud. del 6.12.17):

"..,,Nella telefonata del giugno 2016 Nera una richiesta di aiuto per una difficoltà a livello di relazione di coppia... Al colloquio c'è stata una grandissima difficoltà nel riuscire a percepire delle informazioni, perché c'era un emotività molto dirompente in F con dei vissuti di ansia esasperata con dei pianti che interrompevano frequentemente l'eloquio...

Quando (abbiamo) *incominciato a entrare un po' nel merito è emersa, in realtà, una situazione molto più complicata di una semplice conflittualità...*

La modalità ricorrente era che il coniuge, per futili motivi, non riusciva a controllare la rabbia e molto spesso, oltre a delle umiliazioni, a delle minacce... sbatteva oggetti, F mi aveva fatto anche vedere un video - da lei effettuato - dove la signora si trovava in un'altra stanza mentre si sentivano queste urla, sbattimenti di oggetti, distruzione in un altro luogo del coniuge... Le motivazioni potevano essere sbagliare la strada mentre erano in macchina, piuttosto che un'opinione che il coniuge voleva sostenere. Questo mandava - per quanto riferisce la signora - il coniuge in una situazione tale di frustrazione che dava poi libero sfogo alla rabbia, all'aggressività...

La reazione della V " F rispetto all'atteggiamento di rabbia... era di paralisi, nel senso che progressivamente si è andata strutturando una modalità di impotenza ...

Il coniuge non riusciva a tollerare... stress dati dalla quotidianità anche della gestione dei bambini e molto spesso queste reazioni, questi scatti di aggressività e di violenza prevalentemente verbali, anche se ci sono stati poi degli episodi di strattonamento piuttosto che di spintonamento, sono avvenuti anche alla presenza dei bambini e quindi molto spesso piangevano, chiedevano alla mamma, soprattutto L ..., di chiedere scusa

ripetutamente al papà nella speranza che questo potesse abbassare il livello di attivazione di pericolo... Lei viveva in un costante stato di allerta e di paura..., era molto preoccupata e terrorizzata da qualsiasi cosa lui potesse fare qualora lei avesse chiesto la separazione...

Abbiamo dovuto incominciare a lavorare sulla riacquisizione di un senso di autostima, di una stabilizzazione del livello esagerato di allerta e di ansia, sull'umore un po' deflesso, con gli enormi vissuti di tristezza, di angoscia di disperazione...

F mi arriva da una collega nel privato che sapeva che mi occupavo di queste tematiche... la collega me la invia perché percepiva che c'era una situazione più grande di una conflittualità di coppia...

In F nella fase iniziale, c'era... una forte ambivalenza e una forte angoscia perché aveva dei sensi di colpa enormi nei confronti del marito. Non pensava e non voleva fare assolutamente la denuncia e quindi io, nel privato, non essendo obbligata a una denuncia di ufficio, avevo previsto una possibilità di accompagnamento... Soltanto che poi dalle narrazioni ho colto un livello di "escalation" degli eventi che mi ha un po' allertato e quindi... l'ho sollecitato a prendere contatti con il soccorso violenza sessuale della Mangiagalli...

F ha verbalizzato l'angoscia di non voler fare del male, tra virgolette, al marito attraverso una denuncia in quanto padre dei suoi figli...

Questa condizione di sofferenza durante tutti gli anni di convivenza è andata progressivamente aumentando strutturandosi in una "escalation" sia della sintomatologia che degli episodi....

La signora vedeva che non era capace di gestire questa rabbia (del marito). *Aveva chiesto anche più volte chiesto che il marito potesse fare ricorso a un professionista, o prendere dei farmaci... però si era sempre rifiutato; in un'occasione era andato - mi riferisce F - da uno psichiatra a seguito di un evento in cui aveva... cercato di strangolare il patrigno, il compagno della madre, poi però mi risulta abbia preso i farmaci per poco tempo..*

Deposizione dott.ssa G ~ ' (cfr. pagg. 25/28 trascr. ud. del 12.3.18):

"La signora si è presentata al colloquio dopo una telefonata,.. La signora era molto angosciata; quello che portava soprattutto era paura, rileggendo la cartella clinica nei sintomi psichici ho proprio scritto ad un certo punto

terrore, era terrorizzata dall'idea di portare ad un servizio pubblico e quindi poi a conoscenza anche di altri la sua vicenda dolorosa e soprattutto connotato da fatti molto gravi rispetto a quello che lei ci ha raccontato.... È stato un colloquio che è durato tantissimo tempo e molto faticoso proprio perché la signora era come dire "incastrata" in questa situazione..., si rendeva conto della situazione di pericolosità, ma aveva paura, perché non sapeva quali potevano essere le conseguenze future... lei in quel momento non voleva fare la denuncia, ma non voleva neanche che noi facessimo la denuncia... Viene da noi perché si rendeva conto che stava vivendo una situazione in cui non poteva più continuare... Noi l'abbiamo avvisata della denuncia, questo l'ha mandata ovviamente ancora di più in crisi... Ci racconta che fin da quando erano fidanzati l'uomo è sempre stato molto aggressivo, irascibile e che già in alcune occasioni l'aveva minacciata e picchiata.... La valutazione del rischio recidiva è stata elevata... c'era il rischio di essere nuovamente reiterato questo comportamento maltrattante tanto che avevamo chiesto alla signora se poteva uscire di casa con i figli, andare da qualcuno ed essere ospitata. Ma anche questo per lei era impensabile. Era importante che lei come donna, come persona, potesse fare una denuncia o una querela perché questo era un passo anche per riconoscere quello che le stava succedendo... Nei racconti della signora Vi i figli erano sempre presenti (agli episodi maltrattanti)....".

In termini del tutto analoghi, quanto al vissuto di maltrattamenti lamentato dalla V ed alla conseguente sintomatologia riscontrata, si esprimeva il consulente tecnico di parte civile dottoressa B , docente universitario impegnata da 25 anni nel campo delle violenze contro le donne ed esperta, soprattutto, sotto il profilo della valutazione del rischio.

Facendo rinvio, in questa sede, all'integrale lettura della sua relazione depositata agli atti all'udienza del 6.6.18, si riporta, di seguito, uno stralcio del suo esame dibattimentale (cfr. pagg. 4/18 trascr. ud. del 6.6.18):

"...la mia funzione è sempre stata ed è... quella di riscontrare eventuali sintomi patologie riconducibili a situazioni di maltrattamento... Ho conosciuto la signora Vi ' a febbraio 2017... Quando ho visto la signora la prima volta quello che subito mi ha colpita è stata la situazione che la stessa viveva di percezione di pericolo...Io ero molto preoccupata a febbraio per l'incolumità psicofisica della signora... Quello che io ho trovato nella storia della signora V è come suo marito, il signor

C , è stato, mi verrebbe da dire, un tipico partner di maltrattamento, un maltrattamento che non sfocia con le violenze fisiche estreme più gravi, ma con una serie di comportamenti vessatori... Fino a quando...il signor C non si è allontanato da casa la signora aveva un tale vissuto di paura di essere uccisa, tradotto anche nel non voler fare la denuncia... Quando io ho conosciuto la signora a febbraio anche fisicamente era totalmente annullata, dove la situazione di maltrattamento la portava a dire: "Io non sono più capace di fare niente, non brava a fare niente, sono io la causa di tutto..." La signora riporta una sintomatologia e un danno...riconducibile alla situazione vessatoria e maltrattante subita...".

Del resto lo stesso C \ pur ridimensionando la gravità degli episodi riferiti dalla moglie e pur cercando di "contestualizzarli" fornendone la sua personale spiegazione, in sostanza non li smentiva, sicché finiva per ammettere condotte oggettivamente vessatorie.

In particolare:

ammetteva la gravità dell'episodio della macchina, ossia quello in cui aveva rinchiuso la donna nella griglia per i cani, aggiungendo che si *"vergognava molto"* per quanto fatto;

ammetteva l'episodio in cui aveva fatto vedere ad un automobilista, a seguito di un litigio stradale, la *"pistola di ordinanza"* di cui a quell'epoca era in possesso, ma sosteneva di averlo fatto solo *"per far vedere che ero appartenente ai Carabinieri"*^ e non già per minacciarlo (cfr. pag. 10 trascr.);

ridimensionava l'episodio accaduto in un ristorante a quando ancora era fidanzato con la futura moglie, sminuendo l'entità dello schiaffo lamentato dalla V in testimonianza.

Testualmente: *"Allora, in quel caso lì non è uno schiaffo perché la forza è stata questa...Quindi non credo si possa considerare uno schiaffo"* (cfr. pag. 20 trascr.);

in merito alla "confidenza" che aveva fatto alla moglie circa il litigio avvenuto con B , il compagno della madre, negava di aver cercato di strangolarlo, ma ammetteva che la discussione era degenerata tanto che era uscito di casa molto "*arrabbiato"* e si era *"spintonato"* con B , che si era a posto innanzi alla porta d'ingresso per uscire di casa (cfr. pag. 18 trascr.);

ammetteva l'episodio in cui, forse perché aveva sbagliato strada, aveva tirato un pugno sul parabrezza mandando in frantumi il vetro della

macchina (cfr. pag. 27 trascr.);

ammetteva l'episodio in cui aveva chiuso la moglie fuori dal terrazzo ed aveva buttato i suoi vestiti sul pianerottolo, ma sosteneva che lo aveva fatto in quanto *"decisamente"* arrabbiato perché la moglie aveva buttato via i suoi libri universitari (cfr. pag. 6 trascr.);

ammetteva che durante i litigi con la moglie qualche volta l'aveva apostrofata con i termini *"puttana troia"* (cfr. pag. 9 trascr.);

non negava di aver detto alla moglie frasi del tipo *"senza il mio stipendio avresti vissuto sotto i ponti",* ma sosteneva che ciò nasceva dal rimprovero della moglie di non fare *"nulla in casa",* cosa a suo dire non vera e che gli dava molto *"fastidio"* (cfr. pag. 7 trascr.);

riferiva di essere andato da uno psichiatra e di essersi sottoposto per un certo periodo *"ad una terapia farmacologica"* che potesse aiutarlo a calmarsi, in quanto ammetteva di essere *"un tipo un po' irascibile"* che *"molte volte nelle discussioni" "perdeva un pochino la calma"',* riconosceva, altresì, che *"quello era sempre stato un pochino il suo problema"* e che *"alzare la voce"* era un suo *"tratto"* caratteristico di cui nemmeno si rendeva conto (cfr. pag. 19 trascr.);

ammetteva il litigio intervenuto con la moglie a causa del fatto che aveva riferito alla madre, e non già anche alla suocera, di essere in attesa di F ma sosteneva di non ricordare se nel frangente l'avesse "invitata" ad andare ad abortire: confermava, tuttavia, di averla apostrofata con i termini *"stronzo, troia"* (cfr. pag. 25 trascr.);

in merito alla discussione avvenuta con la moglie al ritorno da a maggio/giugno 2016, confermava che durante il litigio la moglie aveva preso uno specchio esortandolo a guardarsi per fargli capire come diventava quando si arrabbiava; negava, tuttavia, che nel prosieguo del litigio avesse messo la testa della donna sotto l'acqua mentre la moglie si trovava nella vasca da bagno: riferiva, in proposito, di *"una carezza per conciliare e non già per buttare giù la testa[1]'* (cfr. pagg. 21/24 trascr.). Palese, tuttavia, l'inverosimiglianza del racconto del C per due motivi: in primo luogo perché dopo il gesto lo stesso imputato ammetteva di aver "invitato" la moglie a suicidarsi, circostanza che rende credibile la versione della donna - secondo cui proprio il gesto abnorme del marito l'aveva spinta a dire *"Voglio morire"* - escludendo che vi fu un tentativo di "conciliazione" con

una “carezza”; in secondo luogo perché lo stesso C , nel corso della narrazione dell’ episodio, sosteneva che verosimilmente i bambini non avessero sentito le urla e la sua frase *“Suicidati}"* perché erano sul terrazzo, circostanza che pure conferma indirettamente il racconto della denunciante, che aveva riferito di come i bambini si fossero *“chiusi sul balcone"* perché *“terrorizzati"',*

ammetteva il litigio intervenuto ad agosto 2016 quando si trovavano a ed ammetteva che, nel frangente, aveva *“esagerato"* gettando dal finestrino della macchina il telefono cellulare della moglie: ammetteva, altresì, che i bambini si erano *“spaventati"* alla sua *“stupidissima frase"'. “ va beh, andiamo dritti a questa curva così ci ammazziamo e non soffriamo più"',* peraltro, a contestazione del tenore del messaggio che E aveva inviato alla nonna, edulcorava palesemente la sua frase sostenendo di aver detto: *“Adesso andiamo dritto in una curva, ci schiantiamo così andiamo tutti in paradiso"* (cfr. pagg. 15 e 17 trascr.);

negava di aver mai minacciato la moglie, sostenendo che la stessa avesse forse male interpretato ed equivocato frasi del tipo: *“Guarda che tu non hai idea di cosa è una donna che viene maltrattata",* od ancora i suoi commenti alla notizia appresa la televisione di *“quel ginecologo, persona istruita, che aveva massacrato la moglie a bastonate"* (cfr. pagg. 25/26 trascr.);

negava di aver mai insistito con la moglie per avere rapporti sessuali anche se i rifiuti *“non piacciono a nessuno",* mentre collegava l'apertura delle finestre in piena notte a ripicche nell'ambito di discussioni che non avevano ad oggetto i rapporti sessuali (cfr. pagg. 27/28 trascr.);

Il Cj . infine, riferiva che proprio *“la famosa notte"* di settembre 2016 in cui la moglie gli aveva comunicato la volontà di separarsi, scelta da lui non condivisa, la moglie lo cercò fisicamente consumando poi un rapporto sessuale ed ancora che quella stessa notte F t gli chiese, per soprassedere sulla richiesta di separazione, di andare in terapia (cfr. pagg. 30 e 32 trascr.).

Non può sottacersi, in ordine a queste ultime circostanze rappresentate dal C , come le stesse non siano affatto distoniche rispetto al sofferto vissuto della V ove si rammenti che la stessa - come concordemente riferito dalle testi C e G non voleva nemmeno sporgere denunzia e palesava nei confronti del marito, di cui era

stata molto *"innamorata", "una forte ambivalenza e una forte angoscia"* provando nei suoi confronti *"dei sensi di colpa enormi"* anche perché *"padre dei suoi figli"*.

Dal canto suo il teste a difesa A . R pediatra dei due minori, non forniva concreti elementi idonei ad inficiare l'attendibilità della V , anche perché, pur non avendo mai *"riscontrato patologie fisiche o psichiche correlabili ad uno stato di maltrattamento dei minori* riferiva, a conferma delle problematiche psicologiche sofferte da L » e di cui aveva riferito la V in testimonianza, che a dicembre 2016, su richiesta della madre che l'aveva messa a conoscenza del procedimento penale in corso nei confronti del marito, aveva redatto, nei confronti di L , una *"prescrizione di sedute di psicoterapia per disturbi d'ansia conseguenti a disagio familiare"* (cfr. pagg. 14 e 15 trascr. ud. del 6.6.18).

Provata, in definitiva, la materialità dei fatti lamentati dalla V in testimonianza, ed invero: premesso che la deposizione della persona offesa è apparsa sostanzialmente logica, precisa e costante - come tra l'altro emerso dall'assenza di contestazioni ex articolo 500 c.p.p. - le prove dichiarative richieste dal P.M. e dalla parte civile, come sopra visto, hanno fornito significativi e concreti elementi di conferma alla genuinità ed attendibilità della denunziante, laddove, per contro, la deposizione del teste a difesa dott.ssa R non ha in alcun modo inficiato la credibilità della persona offesa. Sotto altro profilo le stesse parziali ammissioni rese dall'imputato, nonché gli ammessi stati di particolare nervosismo di cui soffriva - che lo avevano indotto a sottoporsi, per qualche tempo, *"ad una terapia farmacologica"* che potesse aiutarlo a contenere la sua problematica di gestione della rabbia - hanno definitivamente corroborato l'attendibilità di quanto denunciato dalla moglie.

Da ribadire altresì, a conferma della genuinità della denunziante, che la V ancora durante l'estate del 2016, non voleva affatto sporgere denunzia nei confronti del marito, il che pure induce ad attribuire alla sua versione elevata affidabilità e, per contro, ad escludere la ravvisabilità di plausibili intenti ritorsivi o calunniosi.

Orbene, il quadro di convivenza riferito in testimonianza dalla persona offesa comprova che il marito le impose un regime di vita mortificante, prevaricatorio ed intollerabile, nel quale le frequenti aggressioni verbali e psicologiche ridussero la donna - come concordemente rappresentato dalle

testi C e G e dal consulente tecnico dott.ssa B - in un stato di umiliazione, svilimento e soggezione, tanto da perdere completamente la propria autostima e vivere stati di reale disperazione, angoscia e terrore per la sua stessa incolumità fisica, certamente idoneo a far ravvisare gli elementi costitutivi, sia oggettivo che soggettivo, del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nessun dubbio, peraltro, circa la consapevolezza del C in ordine alla natura reiteratamente prevaricatoria e vessatoria della sua condotta, ove si rammenti che la V riferiva come il marito, fin da quando erano fidanzati, si rendesse spesso conto delle sue abnormi condotte chiedendole poi *"scusa"*.

Del resto lo stesso C , in sede di esame dibattimentale, si diceva consapevole di avere talvolta *"esagerato"* e di avere sempre avuto il problema di perdere *"molte volte la calma nelle discussioni",* tanto da aver fatto ricorso, seppur per breve tempo, ad una specifica terapia farmacologica.

Se l'istruttoria dibattimentale ha dunque consegnato agli atti un quadro probatorio in cui si ravvisano, con evidenza logica e giuridica, gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p., pare anche opportuno rammentare, in diritto, che non rilevano ad escludere l'ipotesi accusatoria i periodi di relativa tranquillità familiare vissuti dalla coppia, l'assenza di condotte marcatamente violente dal punto di vista fisico e le problematiche caratteriali e di contenimento della rabbia da cui era affetto il C

Si rammenti infatti in diritto che:

> nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. Peraltro, in ordine alla configurabilità del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto r intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno 1'esistenza dell'illecito (cfr. Caass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 8396 del 07/06/1996);
>
> il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte

prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 15147 del 19/03/2014).

lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 14742 del 11/02/2016).

Sotto quest'ultimo profilo va anche evidenziato che, come emerge dalla prodotta ordinanza emessa dal Tribunale civile di Milano - Sez. IX Civile - in data 16.3.18, "z *CCTTUU hanno evidenziato in entrambi i periziandi* (ossia imputato e persona offesa) *l'assenza di manifestazioni psicopatologiche franche, sia nell 'osservazione clinica sia in quella psicodiagnostica"* $_t$ sicché nelle problematiche da cui era affetto il C deve individuarsi solo il movente dell'illecita condotta, e non certo alterazioni mentali apprezzabili sotto il profilo della capacità di intendere e di volere.

Venendo alla determinazione della pena si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, attesa la sua incensuratezza, il corretto comportamento processuale tenuto e le emerse problematiche di contenimento della rabbia da cui era affetto, di per sé incidenti, piuttosto, sull'intensità del dolo.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare C D alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione (pena base anni due e mesi tre di reclusione; ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale di cui sopra).

Si ritiene, tuttavia, di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non risultando condizioni ostative ed essendo nei suoi confronti favorevole - considerata anche la palesata elaborazione critica dei suoi agiti - la prognosi di non recidivanza di cui all'art. 164 co. 1 c.p..

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

- al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p;
- al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, danni

da liquidarsi nella competente sede civile ex art. 539 c.p.p.. Provati in fatto, in particolare, i "maltrattamenti psicologici indiretti" sofferti dai figli L » ed E „ avendo l'istruttoria dibattimentale comprovato, con evidenza, come il clima familiare instaurato in casa dal C nonché le condotte eccessivamente aggressive da questi tenute nei confronti dei figli, abbiano negativamente inciso sulla crescita psico-fisica dei due minori. Non si reputa, tuttavia, di poter procedere alla liquidazione dei danni, apoditticamente stimati dal difensore della V nella somma di ben euro 500.000 e dal
difensore dei due minori nella complessiva somma di euro 100.000;

- al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile V F ex art. 541 c.p.p., spese che si reputa equo contenere - rispetto alla nota spese depositata dal patrono di parte civile in sede di conclusioni - così come specificato in dispositivo in considerazione della complessiva entità e difficoltà della causa (con distrazione in favore dello stato anticipatorio, ex 110 DPR 115/02, attesa l'intervenuta ammissione della parte civile V F
al gratuito patrocinio);
- al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili C L e Ci E . ex art. 541 c.p.p., spese che si liquidano come specificato in dispositivo conformemente alla corretta nota spese depositata dal patrono di parte civile in sede di conclusioni.

Non si reputa, tuttavia, di liquidare alcuna provvisionale in favore delle parti civili, non essendo stata fornita prova specifica - nemmeno in parte - del danno da esse patito.

Si osserva, peraltro, che non essendovi agli atti idonei elementi per determinare l'esatto ammontare del danno patito dalle parti civili, non può neppure subordinarsi la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ex art. 165 c.p., così come richiesto dalle difese di parte civile.
Atteso quanto esposto e considerato

P. Q.M

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

Dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli in rubrica limitatamente al periodo compreso tra l'anno 2003 e l'ottobre 2016 e, riconosciute le

circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 163 c.p.;
Ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta all'imputato nei termini ed alle condizioni di legge.
Visto l'art. 539 c.p.p.;
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita V F , sia in proprio che in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori C L • e *C* E , danni da liquidarsi nella competente sede civile.
Visti gli artt. 541 c.p.p. e 110 DPR 115/02;
Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile V 1 , spese che si liquidano nella
somma di euro 3750, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dello stato anticipatorio.
Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili C L • *e C* E , rappresentate in giudizio dalla madre Valbonesi Francesca, spese che si liquidano nella somma di euro 3420, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Visto l'art. 544 c.p.p.;
Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.
Milano, 3.4.19

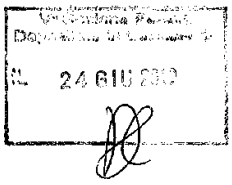

#

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 3.4.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

del reato indicato nell'allegato

N. 27773/2017 R.G.G.I.P.
N. 44823/2017 R.N.R.

Muratore G.

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO IMMEDIATO
(artt. 453 ss. c.p.p.)

Il GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ESAMINATA
la richiesta di giudizio immediato nel procedimento indicato in epigrafe (iscritta la notizia di reato in data 12.11.2017), presentata dall'ufficio del Pubblico Ministero in sede in data 22.12.2017, nei confronti di:

> M : G nato a **ITALIA** 1979, residente a
di fatto domiciliato (fino all'esecuzione dell'ordinanza cautelare in atto) in

attualmente sottoposto, dal 30.11,2017 alla **misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona of**

fesa *ex* art. 282 bis c.p.p. (giusta ordinanza emersa da questo Ufficio G.i.p. il 28.11.2017)

elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo *studio legale del sotto indicato difensore di fiducia* (elezione compiuta in data 30.11.2017 e ribadita il 6.12.2Q17 in sede di interrogatorio *ex* art. 294 c.p.p., cui non è seguita, per come risulta dall'esame degli, atti, alcuna diversa elezione successiva sino alla odierna deliberazione)

=> difeso di fiducia dall'Avv.
(come da nomina in data 30.11.2017, in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare, ribadita il 6.12.2017 in sede di interrogatorio *ex* art. 294 c.p.p.)

IMPUTATO

: dei seguenti delitti

1. dei **delitto previsto e punito dall'art 572 c.p.** per aver maltrattato Mi O compagna convivente, con litigi dovuti a futili motivi, accompagnati da reiterate percosse dalle quali derivavano le lesioni descritte al capo
2. , con la minaccia e con ingiurie del tipo: "Barbona, strozza, crepa ed ammazzati", l'ha costretta a vivere in un grave stato di angoscia e paura, cagionandole penose condizioni di vita.
In particolare era sòlito aggredire fa p.o., con la quale aveva riallacciato la relazione sentimentale nell'aprile 2016 ed aveva avuto un figlio nel dicembre 2016, colpendola con schiaffi al volto al termine di banali discussioni ed insultandola di continuo anche in presenza di terze persone. ■
Aggressioni culminate-con l'evento del 19 settembre 2017 presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Rho (MI) ove colpiva la donna afferrandola alle spalle tentando successivamente di soffocarla

In sino al 19 settembre 2017

N. 27773/2017 R.G. G.I.P.

N. 44823/2017 R.N.R.

Muratore G. , ,

2) del delitto di cui agli **artt, 582, 585, 576, nr 5 C.P.** perchè, in occasione dell'esecuzione del reato di cui a capo 1, cagionava a M i 0 , con la già descritta condotta, ed in particolare colpiva la donna afferrandola
alle spalle tentando successivamente di soffocarla una contrattura cervicale guaribile in giorni 22

In II 19 settembre 2017

J Fatti in relazione ai quali vanno individuate quali ***persone offese*** **.**

M i **O** i nata a **ITALIA** 1981, residente , assistita e

difesa dall'Avv. *nonché:*

M D) nato a **ITALIA** 2016 residente

(rappresentato dalla madre M ' O)

il 16.10.2017;
il 17.10.2017;

il 13.10.2017;
:
Evidenziate le seguenti **fonti di prova :**

• CNR prot. n. -3/82-8/2017 del 10.11.2017 a cura dei Carabinieri della Stazione di , ed atti allegati;
- Referto medico n. P2017077855 rilasciato dal P.S. dell'ospedale) in data 19/09/2017 per la
paziente M O ,
- Verbale di denuncia-querela-presentata da M O il 24.9.2017;
- Segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale peri i Minorenni di Milano, relativa al minore M ; D prot. n.. 53843/26.09.17, datata 25.9.017 redatta dal personale dell'U.O.C. di Psicologia clinica (dott.ssa M ' ' e dott.ssa S);
- Annotazione di P.G. del 20.9.2017 redatta a cura di personale dei Commissariato di P.S. i intervenuto in data 19/09/2017 presso il reparto di pediatria dell'ospedale di
- Verbale di s.i.t. assunte da LF
- Verbale di s.i.t. assunte da B
- Verbale di s.i.t. assunte da LL
- Annotazione di servizio redatta dal personale della Stazione CC. di
- copia verbale di denuncia-querela sporta in da 25/02/2015 da M
M : G innanzi ai Carabinieri della Stazione di
- referto medico n. 2015/0000733944 del 30.06.2015, rilasciato dal P.S. dell'ospedale di pazitote M » O L;
- connessa documentazione sanitaria del 1.7.2015;
- relazione a cura del 118 del 30.6.2015 attestante le condizioni in cui è avvenuto il Soccorso Sanitario di
di
i in data 25/02/2015;
i O , nei confronti di
per la

M) O i in pari data.

RILEVATO ED OSSERVATO CHE:

S La richiesta del Pubblico Ministero è stata presentata entro il termine di *novanta* giorni dalla iscrizione della notizia di reato;

J **l'imputato è stato interrogato sui fatti dedotti in contestazione e dai quali emerge l'evidenza della prova in data- 6.12.2017** in sede di interrogatorio di garanzia *ex* art. 294 c.p.p.;

Conclusioni

IL P.M. ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione ;

la Difesa all'assoluzione del suo assistito.

Motivazione

Pienamente provata appare, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale svolta, la penale responsabilità dell'imputato.

La p.o., che nel corso del tempo sporgeva due denunce nei confronti del prevenuto in ordine ai fatti per i quali è processo, riferiva che, dopo i primi mesi di convivenza, vi erano stati maltrattamenti con violenze fisiche e verbali, dichiarava espressamente di in aver subito le "maniere violente" [1] usate dal suo compagno che avevano determinato una prima denuncia nel febbraio del 2015 e poi una seconda nel settembre 2017; riferiva altresì che, a causa di tali modi "finiva all'ospedale refertata".

Più precisamente affermava che se le violenze fisiche si verificavano anche una volta al mese o forse due, quelle psicologiche erano più frequenti ed avevano ad oggetto le continue rimostranze in ordine alla dedotta sua incapacità di Occuparsi delle faccende domestiche e di non essere all'altezza del lavoro, per la precisione, se prima che costei ne avesse uno il rimprovero era che era priva di occupazione lavorativa, dopo le rimostranze veementi vertevano sul fatto che quella che la occupava non fosse un' attività adatta o onorevole, a quanto è dato comprendere, nel caso di specie la parte lesa era impegnata a vendere panini di giorno e di notte. . ;

La vittima dei reati riferiva altresì in ordine ad alcuni specifici episodi di violenze fisiche quale quello legato alla vicenda del mazzo di chiavi, come anche del posacenere di vetro dalla forma piramidale; la p.o.- riferiva più in generale in ordine alla violenza con la quale il M : si scagliava contro di lei; precisava che non aveva problemi economici e che nulla le faceva presupporre che lo stesso si comportasse cosi perché abusava di sostanze alcoliche, né si è detto di stupefacenti. . < .

Riferiva dei momenti in cuberà accaduto che quando mentre lei camminava per strada egli con la bicicletta, facendo zig zag, la induceva a cadere e di come, in casa, faceva lo stesso con sgambetti.

Quanto alle violenze fisiche precisava poi che era divenuta un'abitudine per lei afferrarla per i capelli, schiacciarla per terra dato che poi le poneva sopra un piede.

[1] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud.
23.1.2019, p.4.

I. loro litigi erano divenuti noti a vicini che in alcune occasioni erano accorsi; la vittima aggiungeva altresì, rispondendo alle domande che le erano rivolte, che molte volte aveva lasciato l'abitazione del M sebbene avesse avuto un figlio da lui e che era tornata in quanto questi, riferendo di voler cambiare e di non voler più tenere, si comprende, gli atteggiamenti che avevano determinato i litigi, voleva riaccoglierla in casa.
A fondare il giudizio di colpevolezza espresso a carico dell'imputato sono più che sufficienti gli elementi emersi dalla testimonianza resa al dibattimento dalla sig.ra p.o., testimonianza che, peraltro, proviene da una persona che ha fatto quanto ha potuto per ridimensionare la responsabilità dell'imputato e che, quindi, è ancor più credibile di quella proveniente da un teste che non si è costituita parte civile e che non ha mostrato di agire per desiderio di rivalsa o di interesse.
La testimonianza in parola, poi, appare logica e coerente, pur considerando lo sforzo compiuto dalla donna ed ha trovato riscontro nelle altre risultanze dell'istruttoria dibattimentale tra le quali la circostanza che la p.o; abbia riportato lesioni per mano del prevenuto e si sia rivolta ai Centri Antiviolenza.
Palesi le concordanze tra la testimonianza della p.o. 'e quella di M; G , psicologa intervenuta ad occuparsi delle vicende della vittima, costei ha, in particolare, anche riferito in ordine alle lesioni di cui al capo b)[1] che, per le caratteristiche delle stesse, non possono considerarsi involontarie; tanto rileva sotto il profilo 'dell'elemento psicologico del reato di cui al capo b), mentre sotto quello del requisito materiale là certificazione e 'la. deposizione in atti è adeguatamente probante.
Degne di nota anche quelle della teste S R , che ha confermato ulteriori dati riferiti dalla p.o. e corredato la vicenda di elementi di valutazione[2]

II. quadro complessivo che emerge dalle testimonianze in esame e più in generale dall'intero compendio probatorio, consente di formulare, con la dovuta certezza, un giudizio di penale responsabilità dell'imputato.

Si è, infatti, accertato che in più occasioni il sig. M ha insultato e percosso la vittima nelle sue manifestazioni di rabbia incontrollata. - .

I fatti che sono stati provati non appaiono episodici, come pare aver lasciato intendere la difesa, ma numerosi e reiterati, dovendosi far rientrare tra gli atti vessatori che integrano la materialità del reato in contestazione non solo le percosse e le ingiurie, ma anche la violenza sulle cose, obiettivamente idonea a terrorizzare la vittima, e quegli atteggiamenti

---

1] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 3.4.2019, p.5

2] Cfr. deposizion etste in trascr. verb. ud. 3.4.2019, p.7 e ss.

prevaricatori, come il cercare di farla cadere sia in casa che fuori idonei a creare un insostenibile regime di vita familiare.

La condotta abituale serbata dal sig. M era, peraltro, sorretta da ima volontà unitaria, da quel dolo "pressoché programmatico che abbraccia e fonde le diverse azioni" richiesto dalla norma incriminatrice e che si sostanzia nella "inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti conferma che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere già altre volte" *(expluribus* Cass. Sez. VI 20/1/1992).

I due delitti contestati all'imputato possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, poiché appaiono esecutivi del medesimo disegno criminoso; reato più grave è quello contestato sub a) in quanto punito con pena edittale più elevata.

Lo stato di disagio del prevenuto e l'esigenza di adeguare la pena all'entità del fatto, lo rendono meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Non ritiene invece il giudice rii poter accedere alla richiesta avanzata dalla difesa di assoluzione, invero l'imputato non ha prospettato nel corso del suo esame una contrastoria adeguata degli accadimenti tale da superare le accuse gravi nei suoi confronti avanziate, né la teste della Difesa ha spiegato con la rigidità e Vivacità di carattere che ha attribuito alla vittima, i fatti accaduti. - - - ■ ' . ■

I reati che occupano in quanto avvenuti in contesti endofamiliari sono di conoscenza solo dei protagonisti della vicenda, dunque per saggiare la ' credibilità degli stessi deve darsi applicazione ai criteri ermeneutici tradizionali quali sopra esposti.

Valutati i criteri dettati dall'art. 133 c.p. ed in particolare le modalità della condotta, stimasi equa la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione (p.b. anni due, ridotta di un terzo ex art.62 bis c.p;, aumentata a quanto sopra ex art.81 cpv. c.p.).

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per lègge, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

La complessità degli argomenti da affrontare iridùce il giudice ad indicare, per il deposito della motivazione della sentenza, un termine superiore all'ordinario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

dichiara

M G [1] colpevole dei reati ascritti riuniti sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Termine gg,90.

dott.ssa Maria Pia Bianchi

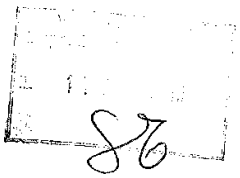

Il Giudice
Milano, il 3.4.2019

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX Penale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo

all'udienza del 4.04.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a calicò di:

M L nato ad* ITALIA *residente e dichiaratamente domiciliato a dall' Avv.
1948, libero assente,
, difeso d' ufficio presente;

IMPUTATO

del reato p.e.p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie convivente B A. in particolare

- *In più occasioni con frequenza di più volte alla settimana, la ingiuriava con le parole quali "puttana" "troia" "pezza di merda" "bagascia" "te lo vai a far mettere nel culo";*
- *In più occasioni la minacciava di morte nonché in un'occasione la minacciava di morte puntandole un coltello da cucina;*

In , dal 2010 sino al marzo 2016.

Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto, previa riqualificazione del reato contestato in quello di minacce, non doversi procedere per difetto di querela;

La difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 07.06.2018 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei reati compiutamente descritti in imputazione, fissando l'udienza innanzi a questa IX Sezione Penale in data 27.09.2018.

In quell'udienza, in assenza dell'imputato, ritualmente notificato ed a conoscenza del procedimento, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove così come richieste dalle partì.

Nella successiva udienza del 16.01.2019, su accordo delle parti, si disponeva l'acquisizione ex art. 493 co. 3 c.p.p. della querela del 31.12.2015 e delle SIT rese dalla persona offesa in data 21.02.2016 e 02.03.2016, salva per le parti la facoltà di porre domande a chiarimento.

Veniva, poi, sentita la persona offesa B A M , la quale dichiarava formalmente di

rimettere la querela proposta in data 31.12.2015 nei confronti dell'odierno imputato e da cui ha avuto origine il presente procedimento.

Veniva, inoltre, sentito il teste F G e, su accordo delle parti, si disponeva l'acquisizione del verbale di SIT rese dal teste in data 19.03.2016.

All'udienza del 04.04.2019, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo, di cui veniva data lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite non consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato per le ragioni qui di seguito esposte.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data 31.12.2015 da B ' A M moglie dell'imputato, in seguito formalmente

rimessa all'udienza del 16.01.2019, durante la sua escussione dibattimentale.

Secondo quanto emerge dalla suddetta querela e dai verbali di Sommarie Informazioni Testimoniali rese dalla persona offesa in data 21.02.2016 e 02.03.2016 - acquisiti su accordo delle parti, a fini probatori, all'udienza del 16.01.2019 - la vicenda per cui è processo può essere riassunta, in punto di fatto, nei seguenti termini.

Tra l'anno 2010 e 2011, B A M decideva di vendere l'appartamento di sua proprietà e di trasferirsi presso l'abitazione dell'odierno imputato, al quale era legata da qualche tempo da una relazione sentimentale. I primi anni di convivenza venivano vissuti dalla coppia in tranquillità, nonostante la donna avesse già precedentemente sporto alcune denunce contro l'imputato, che però aveva successivamente rimesso, una volta appreso che l'uomo non si sarebbe più ripreso dal coma in cui era entrato per un malore avuto tra il 2012 e il 2013.

Riferiva, infatti, la persona offesa in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali datate 02.03.2016 che, nell'inverno tra il 2011 e il 2012, l'imputato l'aveva minacciata con un'arma da taglio. In quell'occasione, durante una lite avvenuta all' interno dell'appartamento della persona offesa sito in, il M , adirato e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva impugnato un coltello minacciandola di morte. Subito dopo, l'uomo, aveva tagliato il maglioncino da lei indossato ed il filo della linea telefonica fissa, in quanto geloso delle telefonate ricevute dalla donna. Precisava la persona offesa di non aver, nell'occasione, riportato alcuna lesione a seguito dell'aggressione ma di aver comunque avvisato le Forze dell'Ordine che erano sopraggiunte poco dopo.

Nel periodo successivo alla ripresa dell'imputato dal coma, la convivenza della coppia proseguiva tranquillamente e, nell'agosto 2015, la donna si convinceva a sposarlo, anche per il fatto che il M le aveva promesso che in un futuro avrebbe potuto usufruire della sua pensione di reversibilità.

Riferiva però la persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali che, avendo l'imputato da sempre abusato di sostanze alcoliche, era nel tempo diventato aggressivo verbalmente e negli atteggiamenti, assumendo nei suoi confronti un linguaggio pesante ed offensivo e minacciandola in vari modi.

Precisava, invero, la B che, circa ogni due giorni, la coppia litigava per futili motivi. Durante le discussioni, l'uomo, perdendo facilmente la pazienza, le rivolgeva insulti quali *"bagascia! Puttana! Troia! Pezza di merda! Tua madre è una puttana!", "vai a farti fottere... te la vai a far mettere nel culo! ",* ai quali la donna rispondeva con frasi di analogo tenore, quali *"sei un ubriacone! Tu sei un pezzo di merda",* ecc. (cfr. Verbale di sommarie informazioni testimoniali del 02.03.2016, in atti).

In data 30.12.2015 la persona offesa, rientrata a casa dopo aver trascorso qualche giorno da un amico di nome G veniva aggredita verbalmente dall'odierno imputato, il quale, oltretutto, versava in stato d'ubriachezza. Quest'ultimo la accusava di essergli stata infedele, la insultava e la minacciava dicendole *"sei una puttana, donna di merda, tua madre è una donna di merda, hai una famiglia di merda. Sei una bagascia, una troia, vai a scopare con qualcuno, tu mi*
fai le corna. Se qualche volta mi fai girare le scatole sono capace di ammazzarti" (cfr. denuncia- querela del 31.12.2015, in atti).

In quel frangente, l'imputato sottraeva alla donna il telefono cellulare e le chiavi del bagno per evitare che potesse chiudersi dentro. La B , tuttavia, riusciva ugualmente ad avvisare le Forze dell'Ordine che, poco dopo, sopraggiungevano sul luogo e, dopo aver sedato gli animi, si allontanavano. Solo il giorno seguente la donna si recava presso la Questura di Milano per sporgere formale denuncia-querela.

In sede di Sommarie Informazioni Testimoniali la donna precisava di non essere mai stata aggredita fisicamente dall'odierno imputato. Aggiungeva, infine, che nel periodo successivo alla denuncia del 31.12.2015 - unica per la quale, nonostante l'intervenuta rimessione, d'ufficio in questa sede si procede - la situazione si era calmata, nonostante i due talvolta litigassero ancora offendendosi reciprocamente.

La persona offesa B A sentita all'udienza del 16.01.2019, ha confermato tutti gli episodi come da lei precedentemente raccontati, precisando che, nel 2016, in occasione di alcuni "disguidi" avuti con il M , si era allontanata da casa recandosi dall'amico F G , il quale l'aveva ospitata per un paio di giorni (cfr. pag. 12 trascriz.).

La teste ha inoltre aggiunto che, tra settembre e ottobre 2018, aveva sporto altre denunce nei confronti dell'odierno imputato, ma che da ultimo la situazione si era placata e l'uomo era divenuto tranquillo. Ha altresì specificato di essere intenzionata ad andare via di casa.

Per tali ragioni, in dibattimento, la teste ha formalmente dichiarato di voler rimettere la querela da cui aveva tratto origine il presente procedimento, da lei proposta in data 31.12.2015 nei confronti dell'odierno imputato (cfr. pag. 8 trascriz.).

A fronte di specifica domanda della difesa, la donna, ha poi chiarito che l'imputato attualmente versa in precarie condizioni di salute. L'uomo,

infatti, da qualche mese non riesce a camminare e fa fatica a vedere e a ragionare, sia quando abusa di alcolici che quando è sobrio (cfr. pag. 12 trascriz.).

All'udienza del 16.01.2019 veniva inoltre sentito il teste **F G**, amico della persona offesa, il quale ha riferito di aver visto una sola volta l'odierno imputato, circa un paio di anni prima. In quell'occasione il M , con tono minaccioso, per motivi di gelosia, gli aveva suggerito di "non farsi più vedere" da lui insieme alla B e tra i due era nato un diverbio (cfr. pag. 13 ss. trascriz.).

Il teste ha poi raccontato che, talvolta, la B lo chiamava chiedendogli ospitalità dopo aver litigato con il marito (cfr. pag. 15 trascriz.).

In sede di Sommarie Informazioni Testimoniali del 19.03.2016, acquisite, su accordo delle parti all'udienza del 16.01.2019, il F riferiva, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che da circa quattro anni l'imputato maltrattava la moglie, che era solito ubriacarsi e che, nel mese di dicembre 2015, aveva colpito la donna con un pugno allo stomaco, motivo per cui lui stesso l'aveva ospitata quella notte.

Orbene, alla luce del compendio probatorio sopra descritto, non appare possibile, ad avviso di questo Decidente, pervenire all'affermazione della penale responsabilità di ML Luigi in relazione al reato allo stesso ascritto.

Secondo quanto chiarito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, "in *tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze,*

fisiche o morali, a un 'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti." (Cass., n. 4935 del 23.01.2019).

Nel caso di specie, seppur dal compendio probatorio sia emerso un peculiare contesto familiare, caratterizzato da frequenti litigi, plausibilmente enfatizzati dal carattere irascibile dell'imputato e dal suo abuso di sostanze alcoliche, tuttavia, le emergenze processuali - e, più specificatamente, le dichiarazioni della stessa persona offesa - hanno consentito altresì di acciarare la reciprocità delle condotte maltrattanti.

È la stessa persona offesa, infatti, in particolare in sede di sommarie informazioni testimoniali del 02.03.2016, a riferire che i coniugi erano soliti litigare per futili motivi e scambiarsi offese ed insulti reciproci.

Peraltro, alla luce delle risultanze processuali, specie con riferimento al grado di intensità e gravità delle condotte, il quadro accusatorio risulta essere privo di riscontri oggettivi tali da consentire di affermare che l'odierno imputato abbia imposto alla persona offesa il sopra richiamato regime di vita persecutorio e umiliante, tanto che la stessa - che non ha nascosto di essersi sposata con l'uomo per poter fruire della sua pensione di reversibilità - ha rimesso le denunce-querele reiteratamente sporte nei confronti del M

Tali considerazioni impongono, quindi, l'assoluzione dell'imputato con la formula indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve M > L dal delitto allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 4 aprile 2019.

IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

SI DA' ATTO CHE ALLA REDAZIONE DELLA BOZZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA PARTECIPATO, Al FINI DELLO STAGE FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/13 LA DOTT.SSA ROBERTA SEMINARA.

DEPOSITATO OGGI 09 MAG. 2019 IL CANCELLIERE

PASSATO IN GIUDICATO IL 18-9-19

Milano, 2-10-19 IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Tiziana CITRO

#

,

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 04.04.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

Yi' R G > J nato in Ecuador il 1963, libero assente, residente a elettivamente domiciliato presso il difensore d' ufficio avv. presente;

IMPUTATO

*A) del delitto p. e p. dall'**art. 572 c.p.** per avere maltrattato con condotte abituali la propria moglie V IR Mie per averla sottoposta per anni a ripetute vessazioni*

sia di natura psicologica consistenti in insulti ("figlia di puttana, vali meno di un cazzo, maledetta, sei nata male ") e minacce ("ti ammazzo, domani che sei da sola ti rompo la bocca, ti tiro fuori i denti, portami i tuoi figli che li picchio, vi caccio di casa quando voglio, è meglio che te ne vai se no non so che cosa ti può accadere"), sia di natura fisica consistenti in percosse, anche mediante il lancio di oggetti. In particolare, in epoca recente, il Sig. Y. R

la colpiva con un pugno al volto (novembre 2015)

la colpiva ripetutamente con schiaffi al volto, calci alla schiena e pugni al capo procurandole lesioni personali guaribili in 7 giorni (29.12.2015)

smontava la rete del letto e portava via il materasso costringendola a dormire per terra (02.01.2016)

la colpiva con calci e pugni e la insultava dicendole "sei una puttana" (17.01.2016)

- *svitava le lampadine della cucina per non permetterle di cucinare e cambiava la serratura della porta di casa senza avvertirla, in tal modo costringendola a chiamare i Carabinieri per entrare (23.01.2016)*

Fatti commessi in i dal 1998.

B) del delitto p. e p. dall' ***art. 582,*** *577* ***c.p.*** *per avere procurato alla propria moglie V.*

A F M, colpendola ripetutamente con schiaffi al volto, calci nella schiena e pugni sul capo, lesioni personali consistenti in contusione cranica non commotiva, colpo di frusta rachide cervicale, contusione dorsale, braccio sinistro e gomito sinistro da percosse, con prognosi di giorni 7

Fatto commesso in) alla fine del mese di dicembre 2015.

Conclusioni delle parti:
Il PM ha chiesto la condanna alla pena di anni 2 di reclusione;
La difesa dell'imputato ha chiesto minimo della pena e benefici di legge;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16.02.2017 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, fissando l'udienza innanzi al Giudice della IX sezione penale per il giorno 03.05.2017.
In quella udienza, in assenza dell'imputato, ritualmente a conoscenza del procedimento, la persona offesa non si costituiva parte civile.
Il Giudice, preso atto della dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane, previa sospensione dei termini di prescrizione, rinviava all'udienza del 22.05.2017.
In tale data si prendeva atto della dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane e, previa sospensione dei termini di prescrizione, si rinviava ad una successiva udienza.
In data 30.06.2017, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti.
Alla successiva udienza del 02.11.2017, il PM produceva verbale di udienza preliminare richiamando quanto ivi contenuto con riferimento alla presenza nel fascicolo dei certificati medici e della pen-drive contenenti messaggi, fotografie e video alla P.O.; chiedeva inoltre di prodursi, ai soli fini della procedibilità, integrazioni della querela ai fini della

riqualificazione del fatto, documentazione INPS delle parti, Annotazione di servizio del 04.01.2016 e copia di un messaggio in spagnolo.
Il Giudice, preso atto dell'opposizione della difesa, disponeva l'acquisizione della documentazione INPS riservandosi, all'esito delle prove testimoniali, ulteriori provvedimenti sulle produzioni documentali.
Si disponeva, altresì, per la successiva udienza l'accompagnamento coattivo della P.O. a mezzo dei C/C competenti, non essendosi presentata pur essendo stata regolarmente citata con notifica effettuata a mani proprie.
Si rilevava, inoltre, la regolarità della notifica al teste A S M: J • a familiare
convivente e si comminava, a carico dello stesso, la multa di euro 200,00 ai sensi dell'art. 133 c.p.p., disponendo la citazione per la prossima udienza a cura della cancelleria.

Si disponeva, infine, la rinnovazione della citazione al teste C L , assente giustificato.
Alla successiva udienza del 14.03.2018, il Giudice prendeva atto della dichiarazione della difesa dell'imputato di aderire all'astensione indetta dalle U.C.P. e rinviava, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza dell'11.07.2018 disponendo l'accompagnamento coattivo della P.O. e la citazione a carico del P.M. con ricerche degli altri due testi regolarmente citati e non comparsi.
In data 11.07.2018, preliminarmente si disponeva la rinnovazione del dibattimento per la diversa composizione del Tribunale, le parti si riportavano alle precedenti richieste di prova ed il Giudice confermava i provvedimenti ammissivi.
Veniva, poi, sentito il teste A S . M J e la persona offesa V.
A : F M che era presente accompagnata dai CC di
Con il consenso delle parti si acquisivano le SIT rese da C, con rinuncia al suo esame
e si disponeva l'acquisizione delle annotazioni di servizio del 24.1.2016 e del 13.6.2016 con rinuncia all'esame del Carabiniere C
Alla successiva udienza del 11.01.2019 venivano sentiti i testi G V M
A e G V S M t.
Su accordo delle parti si acquisivano le SIT rese da C O L , con rinuncia al suo esame.
Da ultimo all'udienza del 04.04.2019 dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria espletata appare possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Y. R G J in relazione ai delitti allo stesso ascritti.

Il presente procedimento trae origine da alcune denunce-querele presentate, a partire dal 2015, da
A F M , ex moglie dell'imputato, successivamente escussa anche in sede dibattimentale.

Al fine di procedere ad una compiuta ricostruzione dei fatti, per evidenziare le ragioni fondanti il giudizio di sussistenza della penale responsabilità in capo allo Y , giova ripercorrere il racconto reso dalla persona offesa all'udienza dell'11.07.2018.

A **LE ■** ha, innanzitutto, riferito di essersi sposata con l'odierno imputato
in Ecuador e di essersi poi trasferita nel 1997 in Italia, ove l'uomo, qualche mese dopo, l'aveva raggiunta.
La donna ha raccontato che il rapporto coniugale si era caratterizzato, sin dall'inizio, per frequenti liti che insorgevano nella coppia per lo più per questioni legate ai figli della donna (nati da precedenti relazioni) e per l'infedeltà dell'uomo, ma che spesso degeneravano, oltretutto, in aggressioni fisiche nei suoi confronti.
La V ha, infatti, dichiarato che l'imputato è stato *"sempre aggressivo"*[1] con lei (cfr. pag. 11 trascriz.) e che in un'occasione era arrivato persino a picchiare la figlia della donna (cfr. pag. 23 trascriz.).

In particolare, la persona offesa ha riferito che, nell'anno 2000, i suoi figli minori Mi G e S G l'avevano raggiunta in Italia e con l'imputato si erano tutti trasferiti a vivere in un'abitazione in
Lo Y , però, già dopo circa un anno dal loro arrivo, non voleva che i figli della donna vivessero con loro e, infastidito dalla loro presenza, era diventato più aggressivo sia verbalmente che fisicamente, costringendo i due ragazzini ad andare via di casa.
La teste ha specificato che S era stata mandata via non appena maggiorenne e che M , il quale non aveva ancora 15 anni, era stato così costretto a trasferirsi a vivere dalla sorella.
La donna ha poi raccontato che la situazione con il marito si era aggravata nel dicembre 2015, specie a seguito di un episodio di litigio avvenuto in data 29.12.2015, dopo il quale si era convinta a sporgere una prima denuncia nei suoi confronti. In tale occasione, per una lite scaturita per motivi di gelosia, l'uomo l'aveva insultata e picchiata violentemente con pugni e calci, costringendola, dopo qualche giorno, a recarsi al Pronto Soccorso per i dolori al collo e i lividi riportati.
Ciò accadeva alla presenza anche di C L che in quel periodo viveva con la coppia, nonché del nipote della donna di nome C S J
La teste ha inoltre riferito che, nel periodo successivo a questo litigio, l'imputato, di propria iniziativa e senza avvisarla, aveva cambiato la serratura di casa.
La V : era riuscita a rientrare nell'abitazione solo perché, dopo aver bussato, l'amico L C J le aveva aperto.
Chiedendo spiegazioni al marito, costui tuttavia non le rispondeva. La donna decideva, pertanto, di uscire e di chiamare i Carabinieri (cfr. pag. 15 trascriz.).
La persona offesa, poi, sollecitata nel ricordo dal Pubblico Ministero, ha confermato un altro episodio
di litigio per futili motivi avvenuto nel mese di novembre 2015, durante il quale il marito l'aveva V colpita con un pugno cagionandole un ematoma (cfr. pag. 17 ss. trascriz.).

Ha poi aggiunto che spesso l'imputato la insultava con frasi quali *"figlia di puttana '* e la minacciava dicendole *"ti voglio ammazzare", "tu devi andare via da questa casa, devi andare via perché io non so di cosa sono capace"* o, riferendosi ai figli della donna, affermava *"maledetti perché non muoiono"* (cfr. pag. 18 trascriz.).
La persona offesa ha raccontato anche di un litigio avvenuto in data 16 gennaio 2016, in seguito al quale decideva di sporgere nuovamente denuncia nei confronti del marito.
In tale occasione, dopo aver organizzato una festa per il compleanno dell'imputato anche con l'intenzione di ricucire i rapporti, veniva aggredita dall'uomo.
Ha precisato, infatti, che lo stesso, avendo anche abusato di sostanze alcoliche, l'aveva insultata dicendole *"sei una puttana"* e l'aveva minacciata.
Su contestazione del PM, ha confermato di aver ricevuto anche uno schiaffo al volto; ha però precisato di non essere andata al Pronto Soccorso in quella occasione.
Ha riferito, inoltre, che l'imputato le faceva anche dei dispetti.
Ha infatti raccontato: *"mi ha fatto dormire una settimana per terra con il freddo che faceva e mi ha, come dire, disfatto il letto ecco, mi ha fatto di tutto e di più, mi ha buttato fuori dalla stanza da letto, io dormivo nel divano, oppure una seconda stanza"* (cfr. pag. 20 trascriz.).
La donna ha precisato altresì che, avendo molta paura dell'uomo a causa delle sopracitate minacce, aveva avvisato i Carabinieri, i quali le avevano consigliato di lasciare l'abitazione (cfr. pag. 18 trascriz.).
Decideva, così, nel mese di febbraio 2016, di trasferirsi dal figlio più grande C E per un periodo di circa cinque mesi. L'uomo, però, aveva continuato ad insultarla dicendole *"puttana"* e le aveva poi chiesto di fare ritorno a casa. Tuttavia lei, per paura, non aveva voluto.
Ha poi affermato che, siccome l'imputato si era recato per un periodo in Ecuador e non le aveva lasciato le chiavi dell'abitazione, aveva chiesto l'intervento di un fabbro per farsi aprire la porta di ingresso, avvisando di ciò i Carabinieri e, tramite un messaggio e una telefonata, l'imputato stesso, il quale si adirava.
La V ; ha inoltre aggiunto che, quando era rientrata a casa, in un'occasione l'imputato, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, voleva avere un rapporto sessuale con lei.
La donna però, molto impaurita, lo convinceva a farsi ima doccia e approfittava dell'occasione per uscire di casa (cfr. pag. 22 trascriz.).
Ha altresì raccontato che dall'ottobre 2016 non c'erano stati ulteriori episodi e che l'uomo non l'aveva più cercata. Ha precisato di aver sporto denuncia solo nel dicembre 2015 e non prima di allora, perché, per la violenza usata dall'uomo, quello è stato l'episodio dirompente che l'ha portata a decidersi in tal senso.
Ha riferito, infine, di aver avuto paura del suo ex marito e di essersi anche recata in un centro antiviolenza per chiedere un sostegno.

All'udienza dell' 11.07.2018 è stato sentito il teste **A S M J** , amico di M G figlio della persona offesa, con il quale ha convissuto per circa due mesi prima di trasferirsi in Ecuador.

L'uomo ha raccontato di aver assistito direttamente ad un episodio di litigio tra l'imputato e la moglie, avvenuto in data 16 gennaio 2016. In occasione di una festicciola in casa, infatti, lo Y , avendo abusato di sostanze alcoliche, aveva aggredito fisicamente la donna colpendola con alcune sberle. L'uomo, inoltre, aveva insultato e minacciato la V , dicendole *"figlia di puttana", "zoccola", "non mi rompere i coglioni", "ti uccido", "la casa è mia, tu non sai chi sono io"* (cfr. pag. 7 trascriz.). Il teste ha aggiunto, poi, che la donna *"piangeva a dirotto"* e che l'imputato l'afferrava per i capelli e la trascinava in camera.
Intervenivano, per fermare l'imputato, il figlio della persona offesa, il teste stesso e un altro invitato di nome R ; questi ultimi venivano quindi cacciati di casa dallo Y
Il teste ha inoltre riferito di aver saputo dall'amico R I che, in passato, vi erano stati altri episodi di litigio tra la persona offesa e l'imputato, durante i quali l'uomo aveva aggredito la moglie specie dopo aver assunto alcolici, ma ha precisato di non essere mai stato presente.

All'udienza dell' 11.01.2019 è stato sentito il teste G V M A figlio della persona offesa, il quale ha riferito di aver convissuto con sua madre e lo Y dapprima in Ecuador e successivamente in Italia, per poi decidere di andarsene di casa nel 2012, proprio perché *"stanco di sopportare il carattere autoritario del marito"* di sua madre.
Il teste ha raccontato, infatti, che lo Y , quando non veniva assecondato nelle sue decisioni, aveva dei *"raptus"* d'ira per i quali arrivava a maltrattare sia fisicamente che verbalmente la donna, picchiandola con sberle o lanciandole oggetti, insultandola e minacciandola con frasi quali *"ti ammazzo, ti faccio a pezzi"* (cfr. pag. 4 trascriz.).
Ha inoltre aggiunto di aver assistito, anche nel periodo successivo al proprio trasferimento, ad ulteriori aggressioni dell'imputato nei confronti della V . In particolare, ha raccontato di un episodio avvenuto in occasione della festa di compleanno dello Y , in cui quest'ultimo aveva aggredito fisicamente la moglie, colpendola al volto.
Il teste ha precisato di aver in tale occasione udito le urla della donna provenire dal piano superiore dell'abitazione e di essere pertanto intervenuto in sua difesa, cercando di calmare l'imputato e frapponendosi tra i due per evitare che lui la colpisse nuovamente, dal momento che l'uomo era molto agitato e la donna lamentava di aver ricevuto un pugno da lui.
Il teste ha altresì precisato che la madre effettivamente, all'esito della lite avvenuta per motivi di gelosia, presentava dei gonfiori sul corpo.
Ha poi aggiunto che l'uomo era solito umiliare la persona offesa, facendola sentire "UM *nulla"* e dicendole che *"senza di lui non sarebbe potuta andare avanti"* (cfr. pag. 7 trascriz.).
Ha infine riferito di aver saputo da sua madre che in un'occasione l'imputato le aveva smontato la rete del letto costringendola a dormire per terra, che in un'altra occasione aveva svitato le lampadine della cucina per non permetterle di cucinare e che aveva persino cambiato la serratura della porta di casa senza dirlo alla donna.

Ha precisato che, comunque, la V ; per vergogna cercava di nascondere ai figli quando l'uomo la picchiava o la trattava male.

Alla medesima udienza è stata sentita la teste **G V S M** figlia della
persona offesa, la quale ha riferito che da piccola aveva assistito direttamente ad alcuni litigi tra sua mamma e l'odierno imputato e che, successivamente, aveva appreso dell'atteggiamento dello Y da I i C) O :, coinquilino della coppia. Ha riferito che da bambina aveva visto l'imputato colpire con schiaffi la donna e gettarle il caffè in faccia. In un'occasione suo figlio, inoltre, le aveva riferito che *"il nonno si comportava male con la nonna".*
La teste ha raccontato che l'imputato aveva un carattere autoritario e si adirava quando veniva contraddetto, infatti, per tale ragione, aveva cacciato di casa Gì M quando era appena quindicenne e in un'occasione aveva colpito con uno schiaffo la teste stessa. L'uomo aveva persino appeso all'ingresso dell'abitazione un cartello in cui si faceva presente che lì *"il padrone era lui".*
La teste ha, poi, riferito che l'uomo umiliava sempre la V anche davanti ad altre persone dicendole *"sei una puttana", "io donne come te ne trovo..."* e altre *"parole pesanti"* (cfr. pag. 10 trascriz.). Ha aggiunto di avere avuto paura dell'imputato e che, all'età di 15 anni, era scappata di casa in quanto la situazione era diventata insostenibile, ma che sua madre, invece, *"non aveva la forza di lasciare quel signore".* Ha precisato che comunque aveva paura che l'uomo potesse fare del male alla V :, anche perché alcune volte quest'ultima non si faceva vedere dalla figlia per non mostrarsi in volto.
Ha infine riferito di aver saputo dall'amico L O (il quale attualmente vive in Cile) che, nell'ultimo periodo, l'imputato era diventato più violento nei confronti della moglie, tanto che l'uomo era dovuto intervenire in sua difesa.
In data 04.03.2016, in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali (acquisite al fascicolo del dibattimento all'udienza dell' 11.07.2018), è stato sentito **C L C B** , amico del figlio della persona offesa G V M
L'uomo, in merito all'episodio del 16.01.2016, riferiva ai Carabinieri di di essere stato invitato
a casa dell'amico dall'odierno imputato per festeggiare il suo compleanno e di aver ivi assistito ad un litigio tra l'uomo e la moglie.
Più precisamente, durante la notte, mentre si trovava in taverna in compagnia di M e di un amico di nome M , avevano udito la persona offesa urlare e si erano precipitati, così, al piano superiore. Il C i precisava di aver quindi notato che l'imputato e la moglie stavano discutendo animatamente, che l'uomo era molto agitato e che la donna era molto spaventata; non aveva notato, tuttavia, alcun segno di violenza su quest'ultima. Aggiungeva, peraltro, che aveva udito l'uomo insultare la V dicendole *"stronzo, vaffanculo, vai fuori di casa".* Inoltre, al termine della discussione, lo Y : li aveva cacciati via da casa, continuando ad insinuare che la casa era di sua proprietà e che era suo diritto mandare tutti via, compresa la moglie, che, pertanto, si recava a dormire dalla figlia S

Il giorno 17.06.2016 è stato altresì sentito, in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali (acquisite, su accordo delle parti, all'udienza dell'11.01.2019), **CO L V** amico dell'imputato e della persona offesa, il quale riferiva di essere stato ospite presso la loro abitazione di i dal dicembre 2015 al febbraio/marzo 2016. L'uomo raccontava che, durante questo periodo, la coppia aveva avuto delle discussioni per motivi di gelosia, ma che lui non aveva mai assistito ad episodi violenti. Precisava, però, che quando i coniugi litigavano lui si allontanava e che comunque trascorreva l'intera giornata fuori, rincasando solo per dormire. Raccontava, inoltre, che nel mese di gennaio aveva incontrato per strada l'odierno imputato, il quale gli comunicava di aver cambiato la serratura di casa in quanto difettosa e gli consegnava le nuove chiavi. Verso sera, al rientro della , lui stesso le aveva aperto la porta in quanto la donna non riusciva ad entrare in casa perché
non era in possesso delle nuove chiavi. Notava, così, che quest'ultima chiedeva spiegazioni al marito, il quale le rispondeva *"lasciami stare che sto guardando un film, ne parliamo domani, vai a riposarti".* Il C) O riferiva poi di essere uscito e che, al suo rientro, aveva trovato i Carabinieri a casa.

Avuto riguardo ad un episodio di litigio fra la persona offesa e l'odierno imputato, è presente agli atti processuali T **Annotazione di Servizio del 24.01.2016** (acquisita, su accordo delle parti, all'udienza dell' 11.07.2018), da cui emerge un intervento effettuato dai Carabinieri presso l'abitazione
della coppia.
Nello specifico, in data 23.01.2016, i militari intervenivano su sollecitazione della V A che lamentava che il marito aveva cambiato le serrature di casa e non la faceva più rientrare.
Lo Y , alla richiesta degli agenti delle ragioni per cui lo aveva fatto, rispondeva loro *"che a casa sua faceva quello che voleva".* In tale occasione, la signora faceva altresì notare agli operanti che il marito aveva tolto tutte le lampadine all'interno della cucina per non permetterle di utilizzare i fornelli per cucinare. Chieste ulteriori spiegazioni all'imputato, costui rispondeva agli agenti: *"fuori da casa mia la legge può dirmi quello che devo fare, in casa mia faccio quello che voglio", "io faccio la spesa in questa casa e se non mangio io non mangia nessuno".* Gli operanti davano inoltre atto che, a quel punto, nasceva un dibattito tra moglie e marito sulle ragioni delle loro liti: la donna riferiva che lo ù ; aveva una relazione extraconiugale e di aver pertanto avviato le pratiche per il divorzio, l'uomo replicava di aver avuto una "scappatella" e che da allora, per via della moglie, la sua vita non sarebbe stata più serena. Aggiungeva di essere intenzionato a cedere alla moglie la loro abitazione in Italia solo qualora la stessa gli avesse ceduto la casa a lei intestata in Ecuador.
Secondo quanto si evince dalla suddetta Annotazione di Servizio, la lite tra i coniugi continuava e la V ; riferiva di altri episodi in cui il marito aveva usato violenza nei suoi confronti, venendo fermato solo dall'intervento di un nipote e di C C , loro ospiti. A conclusione della lite lo Y affermava *"sei venuta con i Carabinieri a casa per me non sei più mia moglie"* e *"la prossima volta i Carabinieri verranno in questa casa per una giusta causa".* Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo, la V per paura di possibili ritorsioni da parte del marito, decideva di recarsi dalla figlia, che nel frattempo era sopraggiunta.

Peraltro, **dall'Annotazione conclusiva** sull'esito dell'indagine dei Carabinieri di (acquisita a fini probatori, su accordo delle parti, all'udienza dell'11.07.2018), si evince altresì che:

- In data 30.12.2015 la persona offesa sporgeva formale denuncia-querela nei confronti dell'odierno imputato per maltrattamenti in famiglia.
- In data 20.01.2016 la V integrava la querela, riferendo che il giorno 17.1.2016 il marito l'aveva picchiata nuovamente, che la minacciava dicendole che in caso di separazione avrebbe dovuto abbandonare il domicilio e che, nell'ultimo periodo, le faceva "dispetti" del tipo *"staccare lo scaldabagno, interrompere la connessione internet, le aveva rotto un cellulare e l'aveva obbligata a dormire sul divano".*
  Produceva, inoltre, un referto medico con prognosi di 7 giorni rilasciato in data 6.1.2016 relativo ad un episodio del 28.12.2015; produceva altresì una fotografia attestante i segni di violenza subiti nella stessa data, un video dimostrativo che il marito in data 2.1.2016 aveva smontato il letto costringendola a dormire a terra e screenshot di un messaggio ricevuto da un numero sconosciuto con scritto *"non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto".*
  In data 10.6.2016 la persona offesa integrava ulteriormente la querela, riferendo che si era trasferita presso l'abitazione del figlio per gli episodi denunciati. Durante la sua assenza da casa aveva raggiunto un accordo per la divisione delle proprietà con il marito ma, in data 09.06.2016 l'uomo, che nel frattempo si era recato in Ecuador, le comunicava di non essere più intenzionato a vendere la casa. La donna gli rispondeva di essere tornata a vivere nell'abitazione di Via e l'imputato replicava che *"avrebbe vissuto una guerra".*

Pieno riscontro della dinamica dell'episodio del 28.12.2015 si rinviene, inoltre, nel **verbale del Pronto Soccorso dell'ASST datato 6.1.2016** (già inserito nel fascicolo del dibattimento dal GUP, come si evince dal verbale di udienza preliminare prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 02.11.2017) ove si constata l'esistenza di lesioni personali - giudicate guaribili in giorni 7 - pienamente compatibili con la versione dei fatti fornita dalla persona offesa *(f contusione cranica non commotiva, colpo di frusta rachide cervicale, contusione dorsale, braccio sinistro e gomito destro da percosse").*
Dal medesimo referto medico si ricava, inoltre, che la donna, anche nell'immediatezza, riferiva di aver subito: *"aggressione da parte del marito a in data 28/12".*

§§§§§

Orbene, sulla base delle sopra esposte risultanze processuali, ritiene il Tribunale ampiamente dimostrata la penale responsabilità dello Y in relazione ad entrambi i reati ascritti.

Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendosi, peraltro, neppure costituita parte civile nell'ambito del procedimento - emerge un chiaro contesto di sopraffazione del quale è stata vittima, in

conseguenza dell'atteggiamento aggressivo ed autoritario tenuto dal marito nei suoi confronti.

Dal racconto della persona offesa emerge, infatti, in maniera chiara, precisa e coerente, il clima familiare caratterizzato da vessazioni nonché da frequenti violente liti, sorte per futili motivi, in occasioni delle quali lo Y *Aa* aggrediva sia fisicamente che verbalmente e la minacciava, talvolta sotto l'effetto di sostanze alcoliche.
Tale situazione, reiterata negli anni, trova significativi elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli della donna, escussi in dibattimento, che, in maniera conforme al racconto della madre, hanno riferito di un contesto litigioso e delle condotte aggressive ed umilianti assunte dall'imputato nei confronti della persona offesa.

Il racconto della persona offesa è, inoltre, ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni degli altri testi escussi in dibattimento e in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali, oltre che dagli atti acquisiti al compendio probatorio, tra cui le Annotazioni di Servizio in atti (che attestano 1'esistenza delle liti e gli episodi denunciati dalla donna), il verbale del Pronto Soccorso dell'ASST 1 e la *pen drive* in atti (contenente foto e video prodotti dalla persona offesa).

Emerge dunque con certezza, dalle sopra esposte risultanze, che lo Y ha sottoposto la moglie a continue vessazioni ed aggressioni - queste ultime sia verbali che fisiche - provocando in lei uno stato di sofferenza e di paura.
I comportamenti in parola, di natura certamente maltrattante, si sono ripetuti con una certa continuità e non è possibile, pertanto, ritenerli come singoli e sporadici episodi da valutarsi isolatamente, attesa la reiterazione nel tempo delle condotte ed il clima di perdurante sopraffazione ingenerato nella persona offesa, secondo quanto dalla stessa dichiarato.

Alla luce del compendio probatorio risultano, quindi, provati i fatti di reato contestati al capo A) dell'imputazione, che integrano pienamente la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Provata risulta altresì, alla luce del verbale del Pronto Soccorso dell'ASST datato 6.1.2016 in atti (da cui emergono lesioni - ovvero *contusione cranica non commotiva, colpo di frusta rachide cervicale, contusione dorsale, braccio sinistro e gomito destro da percosse,* giudicate guaribili in giorni 7), la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), risultando pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato di lesioni personali contestato, rappresentati, sotto il profilo oggettivo, da una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass., n. 22781 del 26.04.2010; Cass., n. 43763 del 29.09.2010) che sia in rapporto di causalità con una condotta del soggetto agente, come nel caso di specie.

In definitiva, l’imputato va dichiarato responsabile di tutti i reati allo stesso ascritti, che possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato ascritto occorre

determinare il trattamento sanzionatone.

Tutto ciò premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta, e valutata la personalità dell'imputato - sebbene non dimostratosi resipiscente, non avendo mai ammesso gli addebiti e avendo scelto di non partecipare al presente procedimento - ritiene questo Decidente di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, al fine anche di adeguare il trattamento sanzionatone al concreto disvalore del fatto e tenuto conto dello stato di formale incensuratezza dello Y

Ciò posto, pena equa appare quella di anni 2 di reclusione così calcolata: pena base anni 2 di reclusione per il reato di cui al capo A), ritenuto più grave, ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, fino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, aumentata, per la continuazione con il reato di cui al capo B), di mesi 8 di reclusione, fino al raggiungimento della pena finale indicata.

Le spese processuali debbono essere poste a carico del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p..

Appare possibile concedere, in favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della penale, sussistendone i presupposti di legge.

Il complessivo carico di lavoro di questo Decidente giustifica, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., la riserva di deposito della motivazione entro il termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato responsabile dei delitti allo stesso ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di armi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p.

concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 4 aprile 2019 IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

Si da' atto che alla redazione della bozza del presente provvedimento ha partecipato, ai fini dello stage formativo ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/13 la dott.ssa Roberta Seminara.

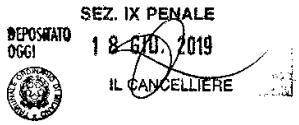

•>

TRIBUNALE ORDINARIO D I MILANO

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Sezione V penale

N.
15852/18
R.G.
Trib.
N.
36696/18
R.G.N.R.
N.
27611/18
R.G.GIP

Depositata il

REPUBBLICAITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di
Milano,
Sezione V penale, in composizione

collegiale, composta dai
magistrati:
Dott.ssa Anna Maria
Zamagni
Presidente
Dott. Alessandro
Santangelo
Giudice
Dott.ssa Maria Pia
Bianchi
Giudice

All’esito della camera di
consiglio
in data 4 aprile 2019 ha pronunciato
e

pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F R :, nato a ITALIA 1979;

- detenuto presente - difeso di fiducia dall'avv. ;

IMPUTATO

A. delitto p. e p. dagli artt. 3 Co 5 e 8, 4 n, 1 legge n. 75/1958 perché, dopo aver perso il lavoro, induceva alla prostituzione la sua compagna convivente E F , accompagnandola con un furgoncino e ovvero con i mezzi pubblici in un primo periodo in via in prossimità dello svincolo tangenziale e successivamente in via < i, rimanendo in zona per controllarla, e facendosi consegnare di volta in volta i soldi ricevuti dai clienti, alla fine di ogni "prestazione", in tal modo favorendo o comunque sfruttando la prostituzione della donna; nonché, in una occasione, organizzando con tale G , un incontro fra lo stesso e la F per il quale riceveva la somma in contanti di 100 euro e un orologio marca Casio, sequestrato dalla polizia Locale in data 9.8.18. Induzione avvenuta con violenza e minaccia e nell'ambito del maltrattamento di cui al capo B
In Milano dal luglio 2018, fino al 9.8.18

B. delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perchè maltrattava E F , sua convivente, cagionando alla stessa penosissime condizioni di vita, inducendola e sfruttando la prostituzione secondo le modalità descritte nel capo 1 nonché, in genere dopo aver abusato di sostanze alcoliche stupefacenti, offendendola dicendole le seguenti parole: "sei una stronza",

"fatti cazzi tuoi" spingendola e afferrandole le braccia forte, tanto da provocarle, almeno in una occasione (8.8.18) dei lividi sul braccio sinistro, e quindi una malattia dichiarata guaribile in giorni 5 s. c.
In Milano in epoca anteriore e prossima al 9.8.18 (data dell'intervento della Polizia Locale). Con recidiva ex art. 99 c.p.

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 14.3.2019);
P.M.: condanna dell'imputato alla pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa;
PARTE CIVILE: condanna dell'imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni come da conclusioni scritte depositate agli atti;
DIFESA: assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli in rubrica per non avere commesso il fatto.

Con l'intervento in udienza del P.M. dott.ssa G. Colacicco, dell'imputato, del suo difensore avv. , della parte civile E' F e del difensore di quest'ultima avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di fermo di indiziato di delitto di F R per i reati indicati in rubrica, il GIP di Milano, con ordinanza in data 11.8.18, non convalidava il fermo dell'imputato ma gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere.
Successivamente il GIP di Milano, con decreto emesso in data 17.10.18, disponeva giudizio immediato nei confronti di F R in relazione ai predetti reati per i quali l'imputato si trovava in stato di detenzione carceraria (poi

revocata da questo Tribunale, dopo la definizione del giudizio, con ordinanza emessa in data 30.4.19).

Alla prima udienza dibattimentale del 18.12.18 - celebrata in presenza dell'imputato detenuto - la persona offesa E F i si costituiva ritualmente parte civile ed il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, si pronunziava sulle richieste probatorie delle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza (venivano in particolare acquisite al fascicolo del dibattimento, quale prova documentale, delle "stampe di messaggi" whatsapp intercorsi tra la persona offesa e l'operante di Polizia Locale Di P ' > S ' ' e tra la persona offesa e l'imputato; un referto medico relativo alla persona offesa redatto in data 9.8.18, nonché la Cartella clinica redatta dal SVSD della clinica Mangiagalli sulla paziente E' F in data 10.8.18).

Alla successiva udienza del 29.1.19 venivano escussi gli operanti della Polizia Locale D P S P S e L M , laddove, su richiesta del P.M., venivano acquisite agli atti, quale prova documentali, n. 9 fotografie relative all'alloggio ove dimorava la persona offesa (fascicolo fotografico poi materialmente prodotto alla successiva udienza del 26.3.19). Peraltro le parti, all'esito dell'audizione del teste L i, concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., dell'Annotazione di PG dallo stesso redatta in data 26.8.2018.

All'udienza del 26.3.19, escussa la persona offesa E F< , l'imputato si sottoponeva ad esame dibattimentale. Escussa infine la teste a difesa A' \ S; , il processo veniva rinviato ad altra data per le conclusioni delle parti.

Alla conclusiva udienza del 4.4.19 il Tribunale, esaurita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le

conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

Del tutto condivisibile, nei passaggi appresso testualmente riportati, la ricostruzione della vicenda proposta dal P.M. in sede di requisitoria, in quanto ricostruzione aderente alle prove dichiarative e documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento.

".. .Il presente procedimento nasce a seguito del fermo di FR ■, su iniziativa dalla Polizia Locale di , avvenuto in data 9.8.18...

Dall'attività istruttoria è emerso che dal 3.8.2018, l'assistente scelto della Polizia Locale di Milano, St Di P sentito all'udienza del 29.1.19, veniva contattato sulla propria utenza di servizio da F E , con utenza telefonica 3807751360, la quale, mediante wathsapp, chiedeva aiuto (cfr. deposizione Di P >, pag. 5 trascr.). *Come è emerso in dibattimento, la F era già nota all'agente Di P< poiché era stata parte lesa in un diverso procedimento penale che la vedeva coinvolta, alcuni anni fa* (cfr. deposizione Di P , pag. 4 trascr.).

I messaggi ricevuti, sia orali che scritti - questi ultimi prodotti agli atti - rappresentavano una situazione molto pericolosa e difficile per la Fi in quanto il suo convivente ed odierno imputato, oltre ad usarle violenza fisica, la costringeva a prostituirsi in strada, sottraendole poi tutti i suoi "guadagni" (cfr. deposizione Di F , pag. 6 trascr.). *In particolare la F chiedeva aiuto adducendo di essere stata picchiata dal compagno e di avere paura...*

La Polizia... cercava quindi di capire dove si trovasse la donna, perché la P si rifiutava, nei primi messaggi, di fornire indicazioni utili per essere rintracciata (cfr. deposizione Di P , pag. 5 trascr) *e comunque, pur*

chiedendo aiuto, rifiutava l'intervento della Polizia, in quanto spaventata e terrorizzata dalla circostanza che il compagno avrebbe potuto ulteriormente innervosirsi in caso di intervento delle forze dell'ordine...

La P dopo i primi messaggio di aiuto, forniva comunque il nome del compagno, sottolineando il fatto che, pur non essendo stato mai in prigione, era comunque una persona con precedenti e che si accompagnava a persone che non scherzavano.

In particolare, dalla lettura dei messaggi prodotti in udienza, si evince che la P pur chiedendo aiuto, dimostrava di avere non solo paura delle eventuali reazioni del convivente, ma dichiarava che, se avesse chiamato il 112, non avrebbe saputo dove andare, in quanto quella ove si trovava in quel momento la considerava comunque casa "sua" (cfr. messaggio del 3.8.18, ore 22.54 e 22.55). Si osserva, inoltre, che quando si decide di comunicare al Di P > il nome del compagno, ossia P P (messaggio del 3 agosto ore 23.10), immediatamente dopo aggiunge "è calabrese"(messaggio del 3 agosto ore 23.11), quasi a voler sottolineare che è un tipo pericoloso, aggiungendo subito dopo:

"non era così pensavo che mi amava davvero siamo insieme da più di un anno ma ora è cambiato non so cosa gli è successo " (ore 23.13);

"Si faceva ma ora di meno, beve a volte " (ore 23.14);

"Non l'ho mai visto così, conosce tutto di me non pensavo che era violento " (ore 23.14);

"Mi chiama puttana in tutti i modi" (ore 23.14);

"Una volta mi ha messo le mani in faccia e mi ha rotto un labbro, ora mi prende dalle braccia e mi sbatte e basta, ma fa paura, soprattutto il suo volto cambia" (ore 23.16)...

Si osserva anche che già il 3 agosto, dal tenore dei messaggi che la donna si scrive con l'agente di polizia, si comprende che la F non può uscire liberamente dall 'appartamento, in quanto scrive al Di P< •;

"Lui ha le chiavi., l'altro mazzo non lo trovo, poi se non mi vede in casa mi butta tutto fuori" (ore 23.31);

"Non trovo le altre chiavi (ore 23.43);

"Non posso uscire sennò mi aggredisce (ore 23.48);

"Ho solo tanta paura" (ore 23.56).

Dimostrando di non fidarsi dell'aiuto della polizia scrive:

"Non lo prenderanno mai! Lui sa come muoversi (ore 23.36), ci sono dei professionisti non ti credere che sia un gioco (ore 23.37), non andrà mai dentro e mi verrà a cercare fino in capo al mondo " (ore 23.39 e 23.40).

Il 4 agosto la Ferrari continua ad inviare messaggi all'ag. Di P

Alle ore 10.41 gli scrive: "è qua, è appena tornato (ore 10.42), mi devo preparare (10.42), per uscire (ore 10.45), non lo so se mi porta dove mi ha lasciato ieri (ore 11.00)". Alle 13.39 la F invia all'ag. Di Pi tramite whatsapp, una foto del luogo dove si trova. Si tratta di un fotogramma che rappresenta una borsetta attaccata al muro esterno di un 'abitazione.

Tuttavia la foto non è sufficiente per individuare il luogo. Di P> le scrive di chiedere a un cliente dove si trovano (messaggio delle ore 13.49), e la F gli risponde: "mi ha risposto in campagna e si è messo a ridere... ora ne provo un altro " (ore 14.21).

Solo successivamente, la Polizia riconosceva quel luogo in via in prossimità svincolo Tangenziale...

Quando l'agente le dice che stanno venendo a prenderla (ore 16.13), la F : alle ore 16,30 scrive: "stiamo andando via aspetta, lui ha pure i soldi che guadagno ti rendi conto? " (ore 16.36).

Il giorno 7 agosto la F - che era scappata dall'abitazione di nella nottata del 5 agosto come comunicato al Di P (cfr. messaggi del 4 agosto ore 23,04 - "Tra poco se ne va esce e me ne vado, aiutami" - e del 5 agosto ore 1,24: "Sono andando via") - scrive di nuovo all'agente Di P e gli dice di essere ritornata a casa, perché l'amico che l'ospitava doveva partire e sua madre non la vuole vedere, in altre parole perché non ha altra scelta: "sono tornata xforza a casa., il mio amico partiva ... (messaggio del 7 agosto ore 14.34), non so come fare ... mia madre non mi vuole vedere" (messaggio del 7 agosto orel5.21).

Il giorno del fermo, alle ore 13.20, all'agente Di P giunge un messaggio vocale da parte della F che, in lacrime ed impaurita, dice che è stata chiusa in casa e che si sente mancare "il respiro" (cfr. deposizione Di P , pag. 6 trascr. e messaggio delle ore 13,34: "Mi sento soffocare o ho fame, lui non è ancora tornato").

L'agente le dice che la vuole andare a prendere, ma E ' dice di no, che ha paura (cfr. messaggio delle ore 13,29: "No, se no mi rovina") e che ora il compagno, che l'ha chiusa in casa, non ha più il telefono e quindi non lo può più rintracciare (cfr. messaggio delle ore 13,33: "Lo so ma dico di peggio se me ne vado... è uscito alle 9 e non è ancora rientrato non ha più il celi non lo posso rintracciare non ho le chiavi me le ha portate via perché ha paura che scappo ").

L'agente chiede dove si trovi di preciso, ma E non fornisce indicazioni dettagliate, oltre quelle già fornite nei giorni precedenti (ossia la via e il numero civico - ma non la scala e il piano).

Pertanto la Polizia Locale, sotto il coordinamento del Commissario Capo L Zi si reca in via ' constatando la presenza nello
stabile di diverse scale e l'assenza dei nominati sui citofoni.

La Polizia Locale decide quindi di attivare un'attività di OCP al fine di aspettare il rientro in casa di F e poter quindi individuare l'appartamento ove è rinchiusa la F Quando l'imputato fa ritorno a casa, viene seguito fino all'uscio della porta e viene fermato all'ingresso dell'appartamento posto al piano terra del civico

La Polizia Locale, pertanto, riesce ad entrare insieme all'imputato all'interno dell'appartamento e trova la F effettivamente chiusa all'interno dello stesso, in lacrime (cfr. deposizione Di F ' , pag. 12 trascr). Quando siamo entrati in casa (troviamo) una persona trasandata, sporca, in preda a una crisi di pianto e sicuramente provata...").

Dalle dichiarazioni della PG e dalle fotografie scattate, si evince che l'abitazione, posta al piano terra della scala 1, consiste in un piccolo bilocale, senza cucina né bagno utilizzabili, senza mobili, armadi o altro, salvo un letto costituito da due reti singole accostate l'una all'altra con sopra appoggiati due materassi.

Lo stato in cui l'appartamento versa al momento dell'intervento della PG lo si può ricavare dalla fotografie scattate e prodotte in udienza, e risulta assai precario...

Nella camera da letto..., in un cassetto dell'unico mobile presente su cui poggia la tv, vi è una scatola di profilattici da 400 pz.

Sul letto è presente una borsetta della vittima, che sembra essere la stessa fotografata da E qualche giorno ed inviata alla Polizia Locale tramite whatsapp, quando la F si trovava in via
Nella borsetta risultano presenti numerosi preservativi nel confezionamento identici a quelli contenuti nella scatola da 400pz...
La F viene quindi accompagnata presso gli uffici della Procura di Milano e viene sentita a sommarie informazioni: in tale sede mostra alcuni screen shot del cellulare - poi prodotti in udienza - a conferma di quanto da lei dichiarato, mostrandole braccia che presentano evidenti ecchimosi.
Successivamente viene accompagnata presso l'SVS e SD dell'ospedale dopo le cure del caso veniva dimessa con prognosi di gg. 5 s.c., come da referto medico prodotto in udienza.
Ciò posto la persona offesa E F , in sede di testimonianza resa all'udienza del 26.3.19, ripercorreva l'ultimo periodo di convivenza con l'odierno imputato F R proponendo una versione dei fatti sostanzialmente compatibile con quella già emersa dalla lettura degli sms scambiati con l'Agente Di P
Sosteneva, in sintesi, quanto segue:

- di aver iniziato una relazione sentimentale con l'odierno imputato F R verso ottobre/novembre del 2017;
- che andarono a vivere insieme, all'inizio dell'anno 2018, dapprima in un appartamento sito a , ubicato nel medesimo stabile ove lei svolgeva l'attività di ballerina presso un night, e successivamente a
    - in via ;

  che l'appartamento di via era stato preso in affitto dal I , che in realtà non pagava il canone d'affitto in quanto si era impegnato ad effettuare lavori di ristrutturazione deH'appartamento;

che, all'inizio, il rapporto era *"bellissimo"* e lei era *"perdutamente innamorata"* del F‘ (cfr. pag. 6 trascr.);

che il rapporto iniziò a cambiare a giugno 2018, quando comunicò al F di essere rimasta incinta, notizia che dapprima rese l'uomo *"felice",* ma poi lo irritò tanto che le chiese di abortire;

che il F' divenne violento con lei, per la prima volta, quando era al quarto mese di gravidanza (cfr. pag. 33 trascr.) e che il cambiamento dell'uomo divenne evidente, verso fine luglio del 2018, quando R perse il lavoro al locale che era stato *"chiuso"* (cfr. pag. 7 trascr.);

che, a fine luglio, R la costrinse ad andare sulla strada a prostituirsi, dopo che già da qualche tempo era diventato *"molto più violento anche perché faceva molto abuso di alcol e di cocaina"* (cfr. pag. 7 trascr.);

che l'uomo, in particolare, le intimò di andare a lavorare sulla strada, laddove, al suo rifiuto ed alla sua protesta di volersene andare di casa, la minacciò testualmente: *" se tu te ne vai ti ammazzo"* (cfr. pag. 30 trascr.);

che l'uomo la costrinse a prostituirsi, facendosi consegnare tutto il provento del meretricio, *"inizialmente di giorno e poi anche la sera"* (cfr. pag. 8 trascr.), e che la accompagnava sul luogo della prostituzione, ossia dapprima in zona (cfr. pag. 15 trascr.), con un furgone, rimanendo poi in zona a controllarla (cfr. pagg. 9 e 10 trascr.);

che gli stessi preservativi necessari per l'esercizio dell'attività di meretricio le furono consegnati dal F , che li aveva acquistati da un suo amico ad un *"basso prezzò",* ossia € 20 (cfr. pag. 20 trascr.); che

da quando iniziò a prostituirsi per R , l'uomo prese anche a chiuderla a chiave in casa nell'abitazione di dopo la giornata di meretricio, per poi uscirsene e stare fuori tutta la notte (cfr. pagg. 11, 17, 20 e 30 trascr.);

che l'uomo le diceva di passare la notte da un suo amico, tale G ', anche se lei sospettava che si vedesse con un'altra ragazza, tale S , della cui esistenza era venuta a conoscenza, poco prima che R la mettesse sulla strada (cfr. pag. 20 trascr.), avendo trovato sul telefono cellulare di R un numero sospetto registrato come *"Edo 2"* (cfr. pagg. 19 e 31 trascr.), numero che E aveva contattato ricevendo risposta da una donna (cfr. pag. 31 trascr.);

che, pur essendo gelosa di questa donna, gelosia che R non sopportava tanto da minacciarla e picchiarla (cfr. pag. 19 trascr.: *"lui non sopportava questa gelosia quindi mi picchiava"),* non pensava che tra i due vi fosse una relazione, poiché le raccontavano che S *"stava insieme ad un'altra persona molto pericolosa della mafia"* (cfr. pagg. 18/19 trascr.);

che, verso fine luglio, prese contatto con un agente della polizia locale, tale S di P che conosceva da anni in quanto l'aveva seguita in un altro processo in cui era persona offesa, chiedendogli aiuto;

che mantenne contatti con il Di P *"sempre di nascosto"* avendo paura delle possibili reazioni del F (cfr. pag. 10 trascr.);

che al Di P comunicò anche di trovarsi in via , ma

che prendeva tempo rispetto ai propositi di intervento del poliziotto in quanto aveva paura che il F la ammazzasse, in quanto la *"minacciava costantemente di morte'"* (cfr. pagg. 12/13 trascr.);

che la notte del 4 agosto era riuscita a scappare dall'abitazione di via sottraendo le chiavi di casa al F , e si era recata da un suo amico, tale S), che abitava vicino ;

che la fuga, avvenuta perché in quel momento aveva *"veramente paura"* del F , era tuttavia durata solo un giorno, poiché il suo amico S " doveva partire per le vacanze e lei non aveva altro posto dove andare ad abitare se non tornare dal F : (cfr. pag. 11 trascr.);

che, appena tornata dal tentativo di fuga, il F la costrinse a prostituirsi con un suo amico, tale G che pagò la prestazione sessuale con la somma di 100 ed un orologio marca Casio che lei consegnò al F (cfr. pag. 12 trascr.);

che, qualche sera prima del fermo del F questi, mentre si trovavano in un pub in Piazzale l'aveva picchiata in quanto lei si era permessa di tirare *"fuori il discorso di Si* al che lui era andato fuori *"di matto"* picchiandola *"davanti alla gente fuori dal locale"* (cfr. pag. 25 trascr.);

che, sia all'inizio che durante tutta la loro relazione, fecero uso di cocaina (cfr. pag. 32 trascr.), tanto che il primo violento litigio avvenne proprio per una sua insoddisfatta richiesta di cocaina. Testualmente: *"...quel giorno lì gli avevo chiesto se era possibile avere della cocaina, che mi sentivo in forte astinenza, lui mi ha detto di no, che doveva uscire, gli ho detto: Ma dov'è che vai? E lui mi ha detto: " a fare gli affari miei", ho detto: "Allora me ne esco anch'io" e allora li ha iniziato a picchiare...,perché non voleva che me ne andavo* (cfr. pag. 33 trascr.);

- che il F in definitiva, cambiò completamente atteggiamento da quando perse il lavoro verso fino luglio 2018 e che in quel breve periodo le

minacce, gli insulti ed anche le botte furono all'ordine del giorno.

Ciò posto va osservato che la F nell'immediatezza dei fatti - e segnatamente in sede di colloqui svolti presso la clinica

- riferiva le medesime circostanze poi rappresentate in testimonianza, il che rende apprezzabile la costanza della sua versione dei fatti.

Testualmente (cfr. Cartella clinica redatta dal SVS e D i in data 10.8.18):

"La signora F è giunta presso il Servizio SVS e D alle ore 19.20 del 09.08.17, accompagnata dal Comm. C e dall'Ass. Scelto Mi , del Nucleo Tutela Donne e Minori. Il Comm. C richiedeva valutazione medicolegale relativamente alle lesioni fisiche subite dalla donna nella notte da parte del compagno.

La donna, durante il colloquio con il medico legale (doti ssa M<) ha raccontato che il 09.08.18 alle ore 01.00 circa, il suo compagno, il sig. R • F che frequenta dal novembre 2017 e con cui convive dal febbraio del 2018, l'ha afferrata e strattonata per le braccia, nonché colpita con un calcio alla gamba destra. L'aggressione è avvenuta a seguito di una discussione davanti agli avventori di un pub, dopo che l'uomo aveva bevuto parecchi alcolici. Dopo l'accaduto sono tonati a casa, si sono rappacificati e hanno avuto un rapporto sessuale senza preservativo, con eiaculazione in vagina.

La signora ha riferito che in questi sei mesi di convivenza, in altre 4 o 5 occasioni, è stata aggredita sia fisicamente (con schiaffi, afferramenti per il viso), che verbalmente ("puttana") dal compagno. L'uomo, geloso e possessivo, l'ha anche minacciata di morte. Inoltre il compagno abusa frequentemente di alcol e sostanze stupefacenti (cocaina), che lo rendono

più aggressivo. La signora non si è mai rivolta prima di oggi né ai Sanitari né alle Forze dell'Ordine.

La donna ha riportato inoltre che da circa 2 settimane il compagno la obbliga a prostituirsi, perché lui è stato licenziato e ha bisogno di soldi...

La donna ha raccontato che circa 1 mese fa ha avuto un aborto spontaneo al III mese di gravidanza, ma non si è recata in PS, nonostante un'abbondante perdita di sangue, perché l'uomo non ha voluto accompagnarla perché "non è importante".

Al termine del colloquio e della visita medicolegale...è stato fissato un appuntamento presso il servizio SVS e D per il 10.08.18 alle ore 14.30, nonché per una visita ginecologica...

In data odierna la sig.ra F si è presentata presso il Servizio SVS e D.

E' stata accompagnata presso il PS Ginecologico dove ha eseguito visita ginecologica...che ha messo in evidenza la presenza di un feto vitale, escludendo così che le perdite ematiche avute dalla donna circa un mese fa siano state accompagnate da un'espulsione del feto.

L'esame ecografico ha messo in evidenza la presenza di feto vitale di 15 settimane di epoca gestazionale.

Ha quindi svolto un breve colloquio con la dott.ssa R[1] (psicologa)

e la dott.ssa G ' (assistente sociale), visto lo stato di estrema sofferenza legato alla scoperta della gravidanza...

La signora riferisce abuso di sostanze stupefacenti (cocaina), la cui ultima assunzione risale al 05.08.18...".

Ulteriori riscontri all'attendibilità della F emergono dalle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compendiati nella nota redatta dal Commissario della Polizia Locale L M in data 26.8.18, acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento ex articolo 493 comma 3 c.p.p.: l'analisi dei

tabulati telefonici in uso all'imputato ed alla persona offesa segnalano, in particolare, che le abitudini dei due, dopo la chiusura del locale i presso cui lavorava il F - chiusura avvenuta in data 24 luglio 2018 a seguito dell'applicazione di una misura interdittiva Antimafia - cambiano radicalmente, nel senso che i due vengono spesso localizzati in zone compatibili con quelle in cui la F i riferiva essere stata costretta a prostituirsi dietro minacce del F , ossia nella zona di (indicata nella tabella A allegata all'Annotazione di PG, tabella che consente di visualizzare i luoghi corrispondenti alle celle telefoniche agganciate dai telefoni di interesse investigativo) e nella zona di via di Milano (indicata nella tabella B allegata all'Annotazione). L'analisi dei tabulati telefonici dà inoltre riscontro al tentativo di fuga effettuato dalla F nella nottata del 5 agosto 2018, in quanto il suo telefono cellulare viene effettivamente localizzato in prossimità di luogo in cui riferiva essersi recata per trovare ospitalità da un suo amico, e poi nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo una serie di contatti con il F , nuovamente a Milano insieme al F

Riscontrato, altresì, quanto riferito dalla F in merito al fatto che dal 6 agosto 2018 l'imputato non era più in possesso del telefono cellulare ed il racconto della persona offesa in ordine all'incontro con il "cliente" G , in quanto il telefono cellulare della F viene localizzato in zone ed orari compatibili con il suo racconto circa "l'incontro" con G

Possono ora riportarsi, testualmente, alcuni stralci della suddetta Annotazione di PG:

"...Nel corso delle indagini vengono acquisiti i tabulati telefonici, nel periodo dal 01/07/2018 al 17/08/2018, relativi alle seguenti utenze:

- *3807751360 intestata e in uso ad E F*
- *3803436271 intestata e in uso ad E F*

- *3511946606 intestata e in uso a F -R*

In sede di perquisizione e fermo, l'imputato non viene trovato in possesso di alcun apparato cellulare e pertanto la PG non sequestra né il telefono né la relativa sim.

Dall'esame dei tabulati emergono una serie di riscontri alle dichiarazioni fornite dalla p.o. nel corso delle indagini circa gli orari e i luoghi dei suoi spostamenti.

Più precisamente: con riferimento al numero in uso all'imputato, i tabulati dimostrano che le comunicazioni terminano qualche giorno prima del fermo, ossia in data 6/8/2018 alle ore 13.52. Effettivamente E aveva comunicato all'agente Di P che il suo compagno negli ultimi giorni non aveva più con sé il telefono e quindi non era più rintracciabile...

La P.G., attraverso la localizzazione delle celle, ha ricostruito i movimenti del F e della F nei giorni precedenti al fermo, cercando il riscontro alle dichiarazioni della p.o. rese nel corso delle indagini e confermate nel suo esame dibattimentale.

La F riferisce che dopo la chiusura del locale F ha l'idea
di farla prostituire in strada e così la costringe in tal senso.

Dagli accertamenti della PG risulta che il locale in questione è stato chiuso il 24/07/2018 per una misura interdittiva antimafia, e fino a quella data F è spesso geo localizzato, soprattutto la sera e la notte, in località compatibile con il luogo ove è ubicato il ossia

Quanto all'utenza in uso alla F . risulta che fino al 26/7/2018, la sua utenza viene localizzata spesso in zona cella compatibile
con il luogo ove si trova l'abitazione dell'imputato, e a , luogo di lavoro come ballerina della p.o.

Gli spostamenti e i luoghi di stazionamento cambiano a partire dal 27 luglio.

Giorno 27 luglio 2018

II giorno 27/7/2018, dalle ore 12.02 alle ore 18.17, sia l'utenza del F che l'utenza 3807751360 della F vengono localizzate in più occasioni nella zona di

In questo arco temporale, i contatti tra le due utenze sono frequenti. Le due utenze sono sempre localizzate nel raggio di pochi km...

Giorno 28 luglio 2018

Dalle ore 14.22 alle 18.17, entrambe le utenze risultano localizzate nelle stesse zone della tabella "A i contatti tra le due utenze sono frequenti...

Giorno 29 luglio 2018

Dalle ore 13.34, l'utenza di E ' si aggancia alla cella in via presso la piattaforma ecologica mentre l'utenza del F si aggancia alla cella di via 1 fino alle 18.32

Risulta che la Fi ' contatta numerose volte l'imputato, mentre sono sempre localizzati in zone attigue, come risulta dalla tabella "A "... Giorno 30 luglio 2018

Dalle ore 13.42 fino alle 17.13, la F si trova sempre nella zona di > e zone limitrofe (zona di cui alla tabella A). 1 contatti tra i due sono frequenti e risulta che anche l'imputato si trovi nelle medesime località dei giorni precedenti con le stesse dinamiche... Giorno 31 luglio 2018

Dalle ore 11.36 alle ore 14.01, le utenze della F ' e di F si trovano nelle celle comprese tra e (tabella A)...

Giorno 1 agosto 2018

Le due utenze risultano contattarsi a partire dalle ore 12.00. Alle ore 13.23 l'utenza della F aggancia la cella di mentre quella

di F aggancia la cella prima di e poi di (Tabella A). Le due utenze hanno numerosi contatti fino alle 18.34, e risultano trovarsi sempre nella zona di cui alla tabella "A"...

Giorno 2 agosto 2018

L'utenza della F viene localizzata in zona compatibile con l'appartamento di fino alle ore 17.19, quando risulta in zona via (zona tabella B), zona ove rimane fimo alle ore 23.46. F dalle ore 17.34 fino alle 23.11 si trova nella stessa zona (zona tabella B)...

Giorno 3 agosto 2018

Dalle ore 14.08 fino alle ore 17.40 entrambe le utenze si muovono nella zona della Tabella "A". Alle 19.51 entrambe le utenze sono in zona tabella 'B", dove l'utenza della F rimane fino alle ore 21.05, mentre il F si muove in zona Corso 22 Marzo.

La F rimane in zona "B" almeno fino alle 21.05. ..

Giorno 4 agosto 2018

Dalle ore 13.05 fino alle 17.07 entrambe le utenze sono localizzate nel perimetro della tabella "A". Tra le ore 15.42 e le 15.55 l'utenza del F • è sempre nella stessa zona ma si sposta leggermente dalle celle di riferimento della sopracitata tabella.

In questa data l'Ag. Di Pi , alle ore 13.39, riceve il messaggio dalla F nel quale riferisce che il F si era allontanato dalla zona, inviando un fotogramma con la sua borsetta appesa nella località dove la donna riferiva di prostituirsi...

Alle ore 00.56 si registrano una serie di contatti con l'utenza intestata a B A di Bi S. e C. snc. Si tratta dell'utenza in uso presumibilmente a B 8 persona alla quale la F ..., in udienza, riferisce di aver chiesto aiuto e

di essersi recata presso la sua abitazione, il giorno 5/8/2018, dopo aver lasciato l'abitazione di via ɹ

L'utenza in uso a B 8 ~ che in genere durante i contatti con la F aggancia la cella di quella notte si sposta verso e alle ore 01.17 viene localizzata nella stessa zona ove si trova il telefono della F

La F aggancia per l'ultima volta la cella di I *alle ore 18.34 del 5 agosto, coerentemente con quanto dichiarato dalla stessa.*

<u>Giorno 5 agosto 2018</u>

Durante il periodo in cui la F si trova presso l'abitazione del suo amico B , tra le 01.30 circa e le 18.34, ha numerosi contatti sia con P G che con F

Alle ore 12.16, F aggancia la cella di cella compatibile con l'appartamento di via Da questo momento, si registrano una serie di contatti tra i due fino alle ore 17.21.

Tra i due ci sono diversi contatti tutti in movimento, la F in direzione di , F in direzione di

Alle 18.48, i due agganciano la stessa cella di via segno che si sono evidentemente incontrati.

Da questo momento si registrano una serie di contatti con l'utenza di G P mentre le utenze del F e della F sono in movimento. I contatti si interrompono alle ore 21.26, quando l'utenza della F risulta in zona successivamente viale fino alle ore 02.26 del 06/08/2018, quando contatta F che si trova in zona

Si osserva che tali spostamenti risultano compatibili con il racconto della F quando riferisce di essere stata costretta ad avere rapporti con tale G amico del F , non appena rientrata a dopo essere scappata la prima volta da casa.

Da questo momento l'utenza del F non risulta aver fatto più telefonate.

Le chiamate verso il suo numero vengono tutte dirottate sulla segreteria....
Giorno 6 agosto 2018
L'utenza della F viene localizzata dalle ore 16.19 alle ore 23.07 nella zona della tabella "B".
Giorno 7 agosto 2018
Dalle ore 15.20 alle ore 21.39, l'utenza della F viene localizzata in zona tabella "B".
Giorno 8 agosto 2018
L'utenza della F viene localizzata nella zona di cui alla tabella "B", dalle 13.36 alle ore 19.41...
Quanto evidenziato è di sicuro riscontro alle dichiarazioni rese da F
E circa gli orari e i luoghi ove veniva portata a prostituirsi dall'imputato, che comunque rimane in zona. Infatti la F asserisce di essersi prostituita in via (zona di cui alla tabella A), ed
effettivamente sia l'utenza della donna che quella di F sono in tutte le giornate evidenziate nella zona di via

La F riferisce che a un certo punto F l'accompagna anche in via per prostituirsi. Anche questa circostanza trova riscontro: infatti, nei giorni 6/7/8 agosto la F risulta trovarsi proprio in detta località e zone limitrofe, per molte ore del giorno. L'utenza del F in quei giorni non dà alcun segnale e quindi non è possibile riscontrare la sua presenza sul territorio.
A fronte degli esposti elementi probatori a carico il F , in sede di esame dibattimentale, forniva una versione dei fatti palesemente inverosimile ed oggettivamente smentita, in taluni passaggi fondamentali, dalle ulteriori risultanze probatorie acquisite agli atti.
In particolare:

• il F , pur pretendendo di essere all'oscuro dell'attività di meretricio svolta dalla F nei giorni immediatamente precedenti al suo fermo (cfr. pag. 40 trascr.), ammetteva di aver acquistato insieme a lei una notevole quantità di preservativi da un suo amico (ossia quelli rinvenuti nell'abitazione di via e posti sotto sequestro): richiesto di spiegare il motivo dell'acquisto, sosteneva che la donna li utilizzasse, verosimilmente, per l'attività di prostituta che svolgeva nei *"nights"* (cfr. pagg. 41 e 42 trascr.). Poiché le risultanze dei tabulati telefonici attestavano - come sopra visto - la sua presenza in prossimità del medesimo luogo in cui si trovava la F cercava di giustificare la circostanza attraverso versioni palesemente pretestuose e processualmente insostenibili: da un lato sosteneva che si trovava spesso nella zona di ove la F aveva riferito di essere stata costretta a prostituirsi, perché reclamava soldi dai titolari di una concessionaria già gestori del locale per il quale egli lavorava (cfr.pagg. 43/44 trascr.); sotto altro profilo sosteneva che talvolta, a seguito di litigi in macchina, la donna si faceva improvvisamente lasciare per strada, anche in posti non abitati, sbattendo la portiera ed andandosene via (cfr. pag. 40 trascr.: "... Pubblico Ministero: *quindi non è vero che la accompagnava?* IMPUTATO: *"assolutamente non l'ho mai vista prostituirsi, io con la signora F avevo varie discussioni quando eravamo in macchina, lei prendeva e scendeva dall'automobile, prendeva e scendeva di punto in bianco... litigavamo perché era gelosa della signora A ; scendeva e mi piantava lungo la strada, anche se non c'era da accostare, lei apriva la portiera dovevo rallentare e poi scendeva..."*); Infine, per spiegare la sua vicinanza con la F anche in orari serali, sosteneva che si prestava ad accompagnarla *"dove lei voleva"* per potersi *"smarcare"* ed andare dalla sua nuova donna (cfr. pagg. 44/45 trascr.) Le circostanze rappresentate dal F

, già di per sé palesemente inverosimili, venivano definitivamente smentite dalla teste a difesa A S , circa la cui genuinità non può dubitarsi anche perché già legata da relazione sentimentale con il F . Riferiva la ragazza di sapere - per averglielo detto lo stesso R; ; - che questi, da quando aveva smesso di lavorare nel locale accompagnava la sua ex ragazza E i F a prostituirsi e che dividevano i proventi del meretricio (cfr. deposizione Abdouh, pagg. 62 e 65 trascr.). Quanto alla pretesa scelta volontaria della I di prostituirsi, che pure il F aveva riferito alla A , si tornerà più avanti, quando sarà valutato compiutamente il tenore dei messaggi scambiati tra imputato e persona offesa;

- benché il F negasse di aver mai picchiato la F (cfr. pag. 49 trascr.), non forniva alcuna giustificazione del certificato medico del 9 agosto, e dunque delle lesioni oggettivamente riscontrate a carico della F , così come non forniva alcuna spiegazione in merito al possesso dell'orologio marca "Casio" a lui sequestrato al momento dell'arresto (cfr. relativo verbale di sequestro in atti), orologio che la donna aveva riferito esserle stato dato da G in cambio della prestazione sessuale pretesa dallo stesso F
- l'imputato sosteneva che la relazione sentimentale con la F era terminata già a giugno 2015 (cfr. pag. 38 trascr.) e che egli consentiva alla donna di continuare a rimanere nell'abitazione di via poiché, non avendo la ragazza altro *"punto di appoggio",* le faceva *"proprio pena"* (cfr. pag. 40 trascr.), sicché negava recisamente che il giorno del fermo l'avesse chiusa a chiave in casa contro la sua volontà. Sosteneva, in particolare, che era stata la stessa F a dirgli, quando lui era uscito la mattina, di chiudere la porta a chiave e di portarsi le chiavi perché tanto sarebbe rimasta *"tutto il giorno a letto a dormire"* (cfr. pag. 46 trascr.). Anche quest'ultima circostanza, tuttavia, veniva smentita dalla teste a difesa *A* S ,

la quale riferiva che verso ora di pranzo il F le disse che doveva andare a casa per far mangiare la F in quanto l'aveva rinchiusa in casa con le chiavi, di cui solo lui era in possesso, *"perché aveva paura che scappasse di nuovo coi soldi"* (cfr. pag. 68/69 trascr.).

La circostanza, dunque, rende evidente come il F lungi dal consentire alla donna di vivere in via per "ragioni umanitarie", avesse interesse a tenerla controllata ed addirittura, per evitare che tentasse nuovamente di scappare, a tenerla chiusa sotto chiave.

Da evidenziare, peraltro, come quanto riferito dalla teste A offra pieno riscontro a quanto lamentato dalla F all'Agente Di P quella mattina, ove si rammenti il tenore dei messaggi scritti dalla persona offesa all'agente di polizia:

messaggio del 9 agosto ore 13,34: *"Mi sento soffocare o ho fame, lui non è ancora tornato"',*

messaggio delle ore 13,33: *"...è uscito alle 9 e non è ancora rientrato non ha più il celi non lo posso rintracciare non ho le chiavi me le ha portate via perché ha paura che scappo".*

Tutto ciò posto la difesa e lo stesso imputato F hanno comunque sostenuto la falsità delle accuse della F evidenziandone, quale movente, la gelosia nutrita nei confronti della A : l'assunto, tuttavia, risulta infondato in quanto univocamente smentito dalle analizzate emergenze probatorie.

Sul punto, in primo luogo, va sottolineato che la F in sede di testimonianza, non nascondeva affatto la sua gelosia nei confronti dell'uomo, tanto che ammetteva di aver più volte contattato la stessa A e di averle inviato dei messaggi di insulti (cfr. pag. *TI* trascr.), laddove, ancora nell'immediatezza del fermo del F riferiva in che solo la notte precedente aveva consumato un rapporto sessuale consenziente con il F Riferiva, ancora, che le lesioni

certificate agli atti, e collocate la notte prima del fermo del F erano scaturite da un litigio per motivi di gelosia poiché *"aveva messo fuori il discorso di S i"* (cfr. pag. 25 trascr.), tutte circostanze che depongono per l'attendibilità e genuinità della persona offesa, che ben avrebbe potuto, qualora realmente animata da intenti calunniatori, strumentalizzare le oggettive lesioni riscontrate a suo carico imputandole alla violenza del F per farla prostituire.
Peraltro, nonostante la gelosia e la dipendenza emotiva nei confronti del F , la narrazione dei fatti proposta dalla F i è risultata coerente, costante e, soprattutto, pienamente riscontrata dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, dai messaggi inviati all'Agente Di P , dalla deposizione della teste a difesa A S , nonché dalle stesse inverosimiglianze, contraddizioni ed oggettive falsità in cui incorreva il F nelle sue dichiarazioni dibattimentali.
Se l'istruttoria dibattimentale ha comprovato, con certezza, l'attività di meretricio svolta dalla F tra fine luglio ed il giorno del fermo del F :, nonché il "contributo" prestato dall'imputato in tali attività - sia perché accompagnava la donna sulla strada e rimaneva nelle sue vicinanze per controllarla, sia perché partecipava dei proventi del meretricio come ricordato dalla stessa teste A - gli elementi indiziari agli atti sono anche univoci e convergenti nel l'accreditare di veridicità la "paura" che la donna nutriva nei confronti del F e ciò a conferma di quanto da lei riferito in ordine alle modalità violente e minatorie con cui l'uomo pretese di metterla sulla strada e, più in generale, del comportamento violento e vessatorio assunto nei suoi confronti nell'ultima fase della loro convivenza.
Se nei messaggi scritti dalla Fi al Di P la donna palesa continuamente *"paura"'* nei confronti del F di cui lamenta comportamenti verbalmente e fisicamente violenti e minatori (cfr. sms del 3 agosto ore 14,59; 18,23 22,53; 23,09; 23,16; 23,29; 23,35; 23, 41; 23,42; 23,51 e 23,

56; sms del 5 agosto ore 1,30; 1,33; 1,37 e 14,30; sms del 9 agosto ore 13,29; 13,33 e 13,34), la circostanza si reputa definitivamente provata alla luce delle seguenti considerazioni:

- la versione della F ha trovato solo riscontri positivi nell'attività di polizia giudiziaria svolta, il che non può che accreditare di veridicità tutto il suo racconto;
- lo stesso imputato confermava che la donna nutrisse *"paura"* nei suoi confronti nel messaggio inviatole alle ore 16,57 del 5 agosto. Testualmente: *"non devi avere paura di me mi manchi tanto tanto che sto male".* Se il messaggio si inserisce nello scambio di comunicazioni avvenuto tra imputato e persona offesa dopo la fuga di quest'ultima dall'abitazione di via la notte del 5 agosto, una complessiva lettura di tali messaggi evidenzia la dipendenza sentimentale della donna nei confronti dell'uomo, che ancora dice di amare e che accusa di non essere *"più la persona che ho conosciuto",* ed i rimproveri dell'uomo per essere scappata prendendo *"tutti i soldi"* ma professando anch'egli - falsamente alla luce di quanto poi dichiarato in sede dibattimentale - di essere ancora innamorato della donna;
- quanto accaduto la mattinata del fermo del F non trova plausibile ed alternativa lettura se non in quanto denunziato dalla F: se l'imputato chiudeva a chiave la donna per paura che scappasse, un simile comportamento non può che rinviare ad una condotta violenta e prevaricatoria nei suoi confronti per sfruttarne l'attività di meretricio.

In definitiva: sottolineato che i possibili dubbi circa la credibilità intrinseca della denunciante sono stati superati dagli ampi e concreti riscontri esterni alla sua versione dei fatti inverati dalle ulteriori risultanze probatorie agli

atti, si reputa integrata prova di reità a carico di F: R in ordine ad entrambi i reati ascrittigli in rubrica.

Se il reato di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione è rimasto provato, con evidenza logica e giuridica, dalle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, occorre rammentare in diritto, quanto al reato di maltrattamenti in famiglia, che esso è ravvisabile anche se gli atti di natura vessatoria vengano posti in essere, come nel caso di specie, in un limitato contesto temporale (cfr., di recente, Cass. Pen., Sez. 3 sentenza n. 6724 del 22.11.17).

Ciò posto non v'e dubbio che il cambiamento repentino dell'uomo, che da luglio 2018 - ossia in coincidenza con la nuova relazione intrapresa con A Se con la perdita dell'attività lavorativa - diventò reiteratamente violento, verbalmente e fisicamente, nei confronti della F costringendola anche alla prostituzione su strada per sfruttarne i proventi e limitandola nella sua stessa libertà di movimento incutendole timore e paura per la sua stessa incolumità fisica, abbia integrato gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di quale articolo 572 codice penale. E' rimasto provato, in sostanza, che l'odierno imputato, sfruttando anche la dipendenza emotiva e sentimentale della donna, nonché la sua condizione di necessità abitativa ed isolamento relazionale, le impose un regime di vita mortificante, intollerabile e vessatorio, nel quale si ravvisano, pacificamente, gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nessun dubbio, peraltro, circa la ravvisabilità del concorso materiale tra i due reati in contestazione, attesa la diversità del bene giuridico tutelato dalle rispettive nonne incriminatrici, ed invero: mentre nel reato di maltrattamenti in famiglia l'oggetto giuridico è costituito dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti

e dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 37019 del 27/05/2003), il bene giuridico tutelato dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75, viceversa, è la libertà di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 sentenza n. 35776 del 8.6.2004).

Provata, dunque, la penale responsabilità di F R in ordine ad entrambi i reati ascrittigli in rubrica.

Venendo alla determinazione della pena si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche - in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ed alla recidiva nell'ambito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. - per adeguare in concreto la pena alla complessiva entità e gravità dei fatti in contestazione, tenuto conto del breve lasso cronologico di consumazione e del contesto in cui maturavano.

Ravvisabile, inoltre, il vincolo della continuazione tra i due reati per i quali è stata ritenuta prova di reità, attesa la loro natura e la medesimezza di contesto fattuale e cronologico in cui trovavano consumazione.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare f R alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa (pena base, ritenuto reato più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p. quello di cui al capo A, anni tre e mesi due di reclusione ed euro 2000 di multa; aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo B alla pena finale di cui sopra).

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

-alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p., nonché alla pena accessoria

dell’interdizione dall'esercizio della tutela e curatela, a pena espiata, per il periodo minimo di anni due previsto dall’art. 6 L. 75/1958;

- al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia in carcere ex artt. 535 e 692 c.p.p;
- al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile E

F danni che si reputa di liquidare definitivamente nella misura di euro 20.000, ritenendosi tale somma costituire equo ristoro, secondo valutazione equitativa, al danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla persona offesa. Si reputa, altresì, di dichiarare tale condanna, come richiesto dalla parte civile, provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., attese le precarie condizioni sociali ed economiche in cui versa la persona offesa anche a seguito della recente nascita di un figlio;

- al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ex art. 541 c.p.p., spese che si liquidano come specificato in dispositivo conformemente alla corretta nota spese depositata dal patrono di parte civile in sede di conclusioni (con distrazione in favore dello stato anticipatorio, ex 110 DPR 115/02, attesa l’intervenuta ammissione della parte civile Eleonora Ferrari al gratuito patrocinio);

Atteso quanto esposto e considerato

PQM

Visti gli artt.533, 535 e 692 c.p.p.

DICHIARA

R : F colpevole dei reati a lui ascritti e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed E 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere

visto l'art. 28 e ss. C.p. e 6 L. 75/1958

DICHIARA

L'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque e interdetto dall'esercizio della tutela e curatela per anni due

Visto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita E]

F I che liquida definitivamente nella misura di E 20.000,00, condanna provvisoriamente esecutiva

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato la pagamento delle spese in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 1.815,00 oltre spese IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Erario

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni novanta il termine per il deposito della motivazione

Visto l'art. 304 comma 1 lettera e) c.p.p.

SOSPENDE

I termini di custodia cautelare durante i termini indicati per la stesura della

motivazione

Il Giudice estensore

Il Presidente

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 9 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

• **B A**
a ITALIA studio
dell'avvocato
M F , nato

1995, elettivamente domiciliato presso lo

del Foro di
Milano.
Sottoposto alla misura degli aa.dd. p.a.c. - presente.

Difeso di fiducia dall'avv.

Presente.

IMPUTATO

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. Perché, maltrattava verbalmente e fisicamente la compagna convivente C i A P A, vessandola e colpendola con schiaffi e pugni in più occasioni, insultandola quotidianamente con epiteti quali "stronza... bambina ciuccia soldi. ", creando un clima di paura e soggezione tale da rendere intollerabile la convivenza.
Fatto commesso da ottobre 2016 al giugno 2017

B) Del reato p. e p. dall'art. 582, 585, 576 nr 5 c.p. perché nella commissione del delitto di cui al capo A) colpiva la convivente C- $_{L}$ A P cagionandole lesioni personali. In particolare la colpiva con schiaffi, calci, pugni sulla schiena, provocandole lesioni giudicate guaribili n° 5 giorni, come da referto del pronto soccorso nr. P2017005650
Con raggravante di aver commesso - il fatto in occasione del delitto ex art 572 c.p. di cui al capo A)

Identificata A persona offesa in-

(oggi
non
, del
Foro
• Con l'intervento della parte civile - ***A P C (presente) -*** assistita e difesa dall'avvocato di Milano- ***PRESENTE***

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, A M F B è stato ritualmente convocato davanti al
Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in
epigrafe, perpetrata in pregiudizio della compagna dell'epoca, *A* P C
Nella prima udienza del 12 novembre 2018, è stata verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'apertura del dibattimento.
L'istruttoria è poi consistita nell'esame della persona offesa, A P C, e dei testi G C , L Z. e M; S , indicati dal pubblico ministero; in più, vi è stato l'esame dell'imputato e della madre, quale teste a discarico, M ' L i B '.
Ancora, il Giudice ha acquisito la documentazione presente nel fascicolo, su consenso delle parti, di cui si dirà a breve.
All'udienza odierna, dopo l'esame di A B , è stata dichiarata la chiusura del dibattimento: le parti hanno quindi concluso come da verbale in atti e il Tribunale ha deliberato in camera di consiglio come in calce.

Per meglio comprendere le statuizioni del Tribunale, è necessario riepilogare gli elementi istruttori messi a fuoco dal dibattimento.

Partendo dalla disamina della deposizione della persona offesa - **A £ L-C** la stessa ha dichiarato di aver conosciuto A B sui banchi di scuola e di essersi trasferita a vivere presso la sua casa di via nell'ottobre del 2016, quando erano ancora entrambi studenti di scuola superiore. Lo ha descritto come un ragazzo *"fondamentalmente buono",* al netto di alcuni scatti di ira verso di lei, verso la madre convivente, e anche verso i cani di sua proprietà che teneva in casa. Tuttavia, ha inteso sottolineare, in più passaggi della propria ricostruzione, come la conflittualità della relazione e la abnormità di certi contrasti siano state alimentate dalla instabilità psicologica e umorale di entrambi.

Ad esempio, a proposito degli insulti riportati nel capo A) della contestazione, ha evidenziato che si è sempre trattato di espressioni offensive proferite dal fidanzato in occasione di litigi durante i quali, generalmente, le ingiurie erano reciproche.

In ordine alle manifestazioni di violenza che l'imputato ha estrinsecato nel corso della loro convivenza, la teste ha raccontato come - in un caso - nell'ottobre del 2016 avendolo sentito litigare con la madre perché mancava l'acqua calda in casa, l'abbia poi visto colpire con il manico di una scopa il dorso del suo bassotto, di nome >. A quel punto, essendosi spaventata, lei prendeva il suo cane e faceva per andare via, ma veniva inseguita giù per le scale e *"placcata"* da A all'uscita dall'edificio tanto che entrambi finivano per terra. In quel frangente, il ragazzo si rivolgeva in modo offensivo anche a un passante che le aveva offerto aiuto intimandogli, letteralmente, di *"farsi i cazzi suor*.

Un ulteriore episodio si verificava nel corso delle vacanze di Natale del 2016, quando i due di trovavano a , e il B aveva smarrito soldi e documenti a bordo di un taxi, le giornate sono state contrassegnate da forti tensioni e litigi, tanfi è che la donna era arrivata a chiedere aiuto al padre per telefono. Tuttavia, dopo che il papà l'aveva raggiunta, lei aveva deciso di rimanere con il fidanzato che la pregava di non andare via *"per non lasciarlo solo",* sentendosi ancora parecchio legata a lui sul piano sentimentale.

Infine, per quanto concerne l'episodio del 23 gennaio 2017, sugellato nel secondo capo d'imputazione, la parte civile ha rammentato di aver

avuto un diverbio con il fidanzato che si era arrabbiato con lei perché aveva involontariamente staccato la presa dell'x- box mentre faceva pulizie in casa: a quel punto la ragazza gli aveva fatto notare che *"nemmeno la sua migliore amica poteva rivolgersi a lei con quel tono"* e ne era scaturita una lite violenta, tanto che lei decideva di chiudersi in bagno. Il ragazzo però riusciva a sfondare la porta che andava a finire sulla sua testa e lei, per istintiva reazione di difesa, gli lanciava addosso una bottiglietta di shampoo. A seguito di questo fatto, la C . decideva di allontanarsi dall'imputato, e approfittando del soccorso prestato dal vicino di casa, IV » S , faceva rientro nella propria abitazione e poi si recava in pronto soccorso e a denunciare l'accaduto.

Purtuttavia, dopo pochi giorni, decideva di tornare a vivere con l'imputato: a quel punto però si verificava l'episodio dell'arresto per la detenzione di stupefacenti che l'avrebbe direttamente coinvolta, e di cui hanno riferito anche gli ulteriori testimoni escussi nel dibattimento, oltre ad essere stati acquisiti gli atti processuali che verranno successivamente considerati.

Infine, nel ripercorrere le battute finali della vicenda, la vittima ha così asserito: *"Allora, dopo l'arresto sono stata assolta, io poi sono tornata anche dopo i suoi domiciliari, dopo un po poi ci siamo anche trasferiti, poi abbiamo chiuso anche poi la relazione. Una volta finita la relazione sono passati un po' di mesi e si è fatto risentire non nel modo più giusto ecco, scrivendo alla mia migliore amica varie minacce; che io comunque conoscendo il ragazzo non l'ho voluta subito mettere per iscritta, perché comunque conoscendo A è molto impulsivo no, lascio scorrere, "Si calmerà". Sono poi subentrate situazioni in cui me lo sono trovato sotto casa che urlava come un pazzo; una situazione, me la ricordo, ero con un mio amico E ; ha visto questo mio amico, lui come ha visto me e il cane ha iniziato a salutare il cane tranquillo, dico: "Va beh, accarezza il cane, okay" e ha alzato lo sguardo e ha iniziato a dire: "Posso salutare anch'io il mio cane ", poi ha iniziato a urlare a E. : "Se io ti vedo in giro in questa zona, io t'ammazzo, ti faccio sparare", nel senso, che poi non so quanto siano serie 'ste parole, però io mi sono spaventata e anche tanto, perché comunque avevo E ? da una parte che si stava scaldando e lui dall'altra che era pazzo e quindi la mia reazione è*

stata, E ' , cioè l'ho preso a braccetto: "Andiamo in tabaccheria", tra l'altro ero sotto casa, quindi ho detto: "Cioè, andiamo dal tabaccaio sotto casa". Poi ha continuato alla mia migliore amica a scrivergli, guarda perché io e A abbiamo preso un cane... (...) Alla mia migliore amica, non direttamente a me, perché su Whatsapp era bloccato, Facebook non ce l'ho, Instagram neanche, come faceva a scrivermi? Allora scriveva su Instagram alla mia migliore amica dicendogli queste cose. Io poi quando ho iniziato ad avere questi messaggi, che poi me lo sono trovato sotto casa che ha urlato, che c 'era anche il cane di mezzo e ha urlato queste cose, io poi da li mi sono spaventata, perché ho detto: "Cavolo, io okay me lo trovo sotto casa"...

I genitori di A P C **, <u>G</u> <u>C</u>** . e **<u>L Z</u>; -**
all'udienza del 14 gennaio 2019 - hanno raccontato di aver adottato la figlia, così come il fratello minore, all'età di 2 anni, quando la bimba pesava solo 6 kg e presentava condizioni di salute molto precarie. A partire dai 13/14 anni circa, la ragazzina - com'è purtroppo frequente nei minori adottati - iniziava a dare segni di inquietudine e squilibrio, arrivando spesso a scappare di casa e per questa ragione veniva affidata per circa venti mesi a una comunità terapeutica, e presa in carico dalla psicologa, dottoressa A F che a tutt' oggi l'ha in cura.
In merito alla relazione sentimentale con l'odierno imputato, entrambi i testimoni ne hanno rammentato la durata - dall'ottobre del 2016 fino all'estate del 2017, circa - precisando come quell'anno la figlia si fosse trasferita a vivere presso l'appartamento del fidanzato, unitamente alla madre di lui.
Raramente era capitato che A i parlasse con loro degli atteggiamenti violenti che *A* avrebbe manifestato nei suoi riguardi, in quanto -a loro avviso - ella tendeva a nascondere loro la realtà dei fatti, essendo sentimentalmente coinvolta nella relazione che i genitori ritenevano sbagliata e dannosa per entrambi.
In un'occasione, però, all'inizio di gennaio 2017, la vittima aveva chiamato in lacrime il papà da , ove si trovava per una vacanza con fidanzato, affinchè andasse a prenderla per portarla via da lì: una volta giunto sul posto, però, G C , dopo aver avuto uno

scontro con il B con cui arrivava persino alle mani, non riusciva a convincere la figlia a rientrare in Italia con lui e ripartiva da solo.

Analogamente, il 23 gennaio 2017, A veniva riportata a casa da un vicino di casa della famiglia B , il quale raccontava alla madre L Z di averla soccorsa nel contesto di un'ennesima lite con il compagno, sfociata evidentemente in percosse. La teste Z , sul punto, ha così dichiarato: *"sì, il signor Si (sic), vicino di via .*

Un'ottima persona che conosce questa famiglia, mi pare da parecchio tempo perché credo che abitassero lì anche i nonni, adesso non so insomma, comunque conosceva questa mamma, questo ragazzo, le sue vicissitudini. Quindi, va beh, tornando invece ad Ai i, tornando alla figliola, che era in lacrime e così lui me l'affida, dice "Signora, la ragazzina non sta bene, ho sentito per l'ennesima volta urla disumane tra la madre, questo ragazzo, sua figlia che era coinvolta, che è scappata da me chiedendo di aiutarla e malgrado l'avessi presa e protetta questo ragazzo continuava a venirle dietro, anche mentre l'accompagnava in macchina, insomma la disturbava e gli ho detto « Vai via, lasciala stare» ". Quando è stata a casa il racconto è male alla schiena, i calci, i pugni, così e coi dolori che aveva l'ho accompagnata al pronto soccorso". Quel giorno, infatti, la madre la accompagnava al pronto soccorso, avendo direttamente osservato gli ematomi e i segni sul corpo, e la prognosi sarebbe poi stata quella indicata al capo B) d'accusa.

Ripercorrendo la giornata del 23 gennaio 2017, la teste ha aggiunto quanto segue: *"Sì, proprio dopo che era tornata a casa accompagnata dal vicino, il signor S , A, aveva la seduta, come tutti i mercoledì mi pare, dalla dottoressa e io l'ho accompagnata e ho aspettato in sala d'aspetto. Quando è uscita dopo la seduta A era terrorizzata perché affacciandosi alla finestra aveva visto che c 'era A e che anche sventolava un mazzolino di fiori così e A. ' era terrorizzata, mi ha detto "Mamma, tu non sai di che cos'è capace". "Aiuto, aiuto, aiuto", la dottoressa ci accompagna ai garage e ci fa uscire dall'uscita secondaria del suo studio e col cuore in gola siamo corsi a prendere la macchina che avevamo parcheggiato anche lontano ... ",*

E tuttavia, siccome anche in conseguenza di questi accadimenti il rapporto non era stato definitivamente concluso, la figlia decideva di

tornare a vivere con il B , qualche giorno dopo, sempre nel mese di gennaio 2017, i signori C venivano a conoscenza del fatto che - a seguito di un intervento delle Forze dell'Ordine presso l'abitazione dell'imputato - i due giovani erano stati arrestati per possesso di stupefacenti e A era stata poi sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Infine, la storia d'amore fra B ' e C si sarebbe poi interrotta nell'estate del 2017, quando la ragazza faceva rientro presso la casa familiare, e l'anno successivo intraprendeva un nuovo rapporto stabile con un altro ragazzo. In tale frangente - a detta del padre - ella subiva reiterate minacce dall'imputato tramite un'amica comune, alcune addirittura di morte, e pertanto decideva di sporgere denuncia.
A tutt'oggi, madre e padre della vittima non hanno contezza di ulteriori contatti fra lei e l'imputato, ma sanno che la figlia - la quale abita in un appartamento vicino a quello dei genitori - si prende cura di un cagnolino originariamente preso insieme all'ex compagno.

Con specifico riguardo all'episodio descritto sub B), **M S** ha dichiarato così: "*... Io abito al piano rialzato, la ragazza era seduta sui gradini della scala, singhiozzando, perché noi abbiamo aperto la porta, dico noi nel senso che eravamo io e mia moglie in quel momento in casa, era poco dopo l'ora di pranzo e abbiamo provato a capire che cosa fosse successo e la ragazza ha affermato di essere stata picchiata da A. Noi non abbiamo visto nulla, dal punto di vista diciamo di queste eventuali percosse e la ragazza non presentava diciamo, ecchimosi o comunque segni evidenti di una colluttazione. Ho accompagnato poi, per farla rilassare un pochino, la ragazza ai giardinetti col cane e successivamente l'ho accompagnata dalla madre che abita in via e basta''.* Il teste ha poi precisato di non essere personalmente intervenuto in situazioni simili in costanza di convivenza fra C e B , sottolineando invece che *"A , diciamo è un ragazzo piuttosto vivace insomma, per cui spesso litigava con la mamma, in modo diciamo preoccupante dal punto di vista del volume della voce, meno preoccupante dal punto di vista delle conseguenze, perché tutte le volte che succedevano questi fatti, io e mia moglie salivamo al piano dove abitava appunto L ; la*

mamma di Ai ' e si cercava di tranquillizzare un pochino la situazione; era un ragazzo emotivamente molto debole, molto fragile ecco, questo sicuramente sì ".

La teste a difesa, **M L B** , madre di B ha confermato le problematicità della personalità di suo figlio, tragicamente segnata dal suicidio del padre quando aveva solo un anno e dalla scoperta *l* postuma, da parte sua, della causa della morte, appunto. Con particolare attenzione alla relazione fra lui e A P C la teste ha asserito di aver ospitato in casa propria la ragazza per circa un anno, a partire dall'ottobre del 2016, unitamente al figlio e ad alcuni animali domestici, fra cui un cane che apparteneva alla ragazza. Ha fatto presente di aver conosciuto in un'unica occasione il papà della vittima, nel dicembre del 2016, in quanto lui aveva chiesto di parlarle per convincere A a tornare a casa con i genitori: la teste, tuttavia, non ha mai opposto alcun rifiuto alla convivenza con la giovane fidanzata di A e si occupava del loro mantenimento e delle spese di gestione della casa. In merito all'andamento della relazione amorosa fra i due ragazzi, ha detto di non aver mai direttamente assistito a liti o aggressioni fisiche dell'imputato verso la vittima, fatta eccezione per l'episodio del 23 gennaio 2017 in cui ha direttamente osservato il figlio colpire con un pugno alla schiena la compagna che, a sua volta, piangeva e voleva tornare a casa. Per questo motivo, lei stessa aiutava A C a uscire di casa suggerendole di chiedere aiuto al vicino, signor S , affinchè la portasse dai genitori.

Da ultimo, ha detto di essere a conoscenza del fatto che A > facesse uso di stupefacenti, anche se mai davanti alla madre, ma sovente in camera sua, rammentando pure l'episodio dell'arresto nel gennaio del 2017. Lei stessa, prima dell'inizio della relazione di coppia con la signorina C , era stata coinvolta in scontri con il figlio che l'aveva talvolta anche colpita con qualche schiaffo: in questi frangenti era capitato che intervenisse il S , attirato dai rumori e dalle urla.

A B , escusso all'udienza odierna, previo riscontro delle circostanze di tempo e di luogo in cui è nata e si è sviluppata la propria relazione amorosa con la parte lesa, ha ammesso di aver vissuto frequenti contrasti per motivi banali durante l'anno di convivenza con la compagna. Nello specifico, ha fatto riferimento a ragioni di gelosia della ragazza verso alcune compagne di scuola, ovvero anche a situazioni contingenti, come quella della pulizia della casa, da cui

scaturivano diverbi molto animati. Ha asserito di aver sovente ricevuto percosse da A P in occasione di tali scontri, precisando di non averla mai personalmente picchiata, salvo che nell'episodio del 23 gennaio 2017 in cui l'avrebbe strattonata nel metterla alla porta, visto che lei stessa diceva di volere andare via a seguito del litigio.
Ancora, a proposito degli ulteriori episodi riportati dalla vittima, ha detto che a , all'inizio di gennaio del 2017, era effettivamente giunto il
padre di A che lo aveva anche picchiato ma poi era andato via senza la figlia la quale preferiva rimanere accanto a lui. A suo dire, la relazione era altalenante ma gli scontri venivano sistematicamente superati, e facevano parte di una sorta di *"habitus "* durante la loro convivenza.
Da ultimo, ha ammesso di fare un uso sistematico di droghe leggere, parlando pure dei suoi precedenti per spaccio e dell'episodio di fine gennaio 2017 che ha comportato l'arresto pure della compagna la quale faceva pure uso di marijuana insieme a lui in casa, così come fuori, con una certa regolarità.
Quanto poi alla fase successiva alla chiusura della storia ha ricordato di aver visto A in compagnia di un altro ragazzo per strada, sostenendo di essersi limitato a salutare il cagnolino di lei a cui pure era affezionato e a scambiare qualche parola poco cordiale con quell'uomo, ma negando di aver proferito minacce, in quel contesto così come in altra situazione, all'indirizzo della ex compagna.

Passando adesso alla disamina della **documentazione** presente nel fascicolo del Tribunale, si menzionano il verbale di pronto soccorso inerente alle lesioni descritte al capo B), recante la data del 23 gennaio 2017, nonché i verbali di arresto in flagranza, di perquisizione e sequestro subiti da A B e A P . C il 27 gennaio 2017, nell'ambito del procedimento penale per detenzione finalizzata allo spaccio di droga che li ha visti entrambi coinvolti all'epoca.
Sono infine presenti le relazioni elaborate dai servizi territoriali sia nel 2015, sia nel 2017, con riferimento alla vittima, anche a seguito della vicenda processuale che l'ha direttamente coinvolta, oltre che per via del suo complicato vissuto personale e familiare.

In tali elaborati vengono ricostruiti anche i gravi contrasti intra-familiari che hanno coinvolto la C e i genitori sin dalla prima adolescenza, essenzialmente scaturiti - stando alle indicazioni degli esperti ivi riportate - dalla sua percezione di una scarsa comprensione dei propri bisogni emotivi da parte degli adulti. In merito alla relazione con B , affiora anche qui un quadro di forte conflittualità, unitamente a un profondo coinvolgimento sentimentale nel rapporto di coppia.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, in ordine al **reato ascritto sub B),** attesa la perfetta corrispondenza fra il racconto della vittima e le certificazioni mediche in atti, e considerato pure che lo stesso B , pur negando nel merito di
aver direttamente aggredito la ex compagna, ha comunque ammesso che quel giorno vi è stata una violenta lite fra loro e di averla colpita in tale frangente. Per di più, il racconto della parte lesa risulta pienamente corroborato dalle indicazioni di tutti gli ulteriori testimoni sentiti sul punto, con particolare riguardo a S e alla stessa madre del prevenuto, che era presente in casa al momento dell'accaduto.

Ecco perché **A Bi** limitatamente a tali addebiti, deve essere condannato alla pena di giustizia.
Sotto tale profilo, non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, atteso che non sono emersi, nel corso del dibattimento, elementi sintomatici circa la loro sussistenza. Viceversa, la considerazione della forte carica di aggressività palesata dal soggetto agente, in questo come in altri frangenti della sua tormentata storia d'amore con la vittima, unitamente alla osservazione delle sue condizioni personali di giovane già gravato da diversi e rilevanti precedenti per fatti di droga, depongono in senso opposto alla concessione delle attenuanti in analisi.
Viceversa, raggravante teleologica contestata è stata espunta dal Tribunale in virtù delle ragioni che saranno a breve esposte circa

l’esclusione della sussistenza dell’ipotesi di maltrattamenti descritta al capo A).

Per quanto attiene, dunque, più da vicino il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, in ossequio agli indici commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen., si stima equo irrogare una pena finale pari a nove mesi di reclusione, fissata in misura non esattamente coincidente con i valori minimi edittali contemplati per il delitto in virtù di quanto diffusamente argomentato circa il contesto in cui è stato commesso, e la non unicità dell’episodio.
Non può inoltre essere concessa la sospensione condizionale della pena in considerazione dei numerosi carichi penali del B , nonostante la sua giovane età, che non consentono, allo stato, di formulare una prognosi positiva circa la sua futura condotta di resipiscenza.

All’attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell’imputato alle spese processuali.

In più, nel caso *sub iudice,* discende anche l’obbligo a suo carico di risarcire i danni, cagionati alla parte civile costituita. A tal proposito, in conformità con la richiesta esplicitamente avanzata dal difensore della C > in sede di conclusioni, il Tribunale non ha liquidato alcuna provvisionale, reputando di rimettere alla più adeguata ponderazione del giudice civile la stima complessiva del suddetto danno alla persona.

Infine, B , rispetto a questo capo B) della contestazione deve essere condannato a rifondere le spese di costituzione e difesa nel presente giudizio alla parte lesa che sono state qui liquidate in conformità ai valori medi indicati dal DM 55/2014 per le singole fasi procedimentali, sempre con riferimento alle cause patrocinante dinanzi al Tribunale Monocratico.
Nello specifico sono stati calcolati 250,00 euro per la fase di studio della controversia, 250,00 euro per quella dell’introduzione e della costituzione in giudizio, 700,00 euro per la fase istruttoria e 600,00 euro per quella decisoria.
Si liquidano, pertanto, euro 1800 a titolo di spese legali, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese

forfettarie, e i contributi IVA e CPA.

Ciò detto in merito al capo B) fin qui esaminato, per quanto attiene all'accusa di maltrattamenti verso la compagna rivolta al medesimo A B il Tribunale è giunto a conclusioni difformi, per le motivazioni che saranno di seguito enucleate.

In primo luogo, pur reputando complessivamente sincero e genuino il racconto della parte lesa, non si ravvisano, nel caso di specie, tutti gli elementi necessariamente costitutivi dell'ipotesi delittuosa di maltrattamenti in famiglia, ontologicamente integrata da una ripetizione nello spazio e nel tempo di aggressioni unilaterali, tali da ingenerare nella vittima una condizione di prostrazione strutturale sul piano psico - fisico.

Orbene, svolta questa doverosa premessa concettuale, va detto che dalla ricostruzione fatta dalla persona offesa e dagli ulteriori riscontri probatori sull'argomento, è emerso un clima di notevole conflittualità all'interno della coppia all'epoca dei fatti, essenzialmente connotato da reciproche incomprensioni e frequenti litigi, stando anche a quanto riferito dagli ulteriori testi escussi in dibattimento.

E tuttavia, nella vicenda *sub iudice* non appare accertata la condizione della C quale vittima di condotte *strido sensu* maltrattanti, ossia idonee a soverchiarne la personalità frustrandone sistematicamente e intenzionalmente i bisogni, le aspirazioni e più in generale la dignità individuale. Questa conclusione rileva anche al netto delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenuto dal Giudice evidentemente inattendibile circa il proprio diniego di aver mai aggredito fisicamente la compagna, a dispetto delle evidenze istruttorie di segno opposto acquisite fin qui.

Infatti, le difficoltà di gestione della relazione riportate dalla vittima, ancorché sfociate in qualche episodio di aggressione fisica e verbale da parte del B , appaiono per lo più dettate dalla reciproca immaturità, nonché in parte anche dalla dedizione di entrambi i protagonisti della vicenda agli stupefacenti, con inevitabili conseguenze sul tono del loro umore e sulle capacità di auto- controllo, come pure la parte lesa non ha mancato di sottolineare, e non assurgono, pertanto, a elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa per cui è processo.

Inoltre, a proposito delle minacce recapitate alla C dal B per interposta persona dopo la fine della convivenza, il Giudicante non può fare a meno di notare come - al netto delle indicazioni per nulla credibili fomite dall'imputato il quale ha negato *tout court* questo aspetto - le stesse si collochino e in un'epoca successiva alla cessazione della relazione e della coabitazione, e dunque non assumano alcun valore probatorio, ovvero anche semplicemente sintomatico rispetto all'ipotesi accusatoria di maltrattamenti.
La fragilità del quadro accusatorio con riguardo al capo in esame si accentua ulteriormente tenuto conto non solo della reciprocità di talune condotte aggressive, quanto meno sotto il profilo verbale, per come ne ha sinceramente parlato proprio la persona offesa, ma anche in virtù delle comprovate difficoltà relazionali della medesima ragazza che - com'è scritto nelle relazioni dei servizi territoriali in atti ed è stato confermato dai genitori e parzialmente dalla diretta interessata - derivano da un complicato vissuto a partire dagli anni di permanenza presso la famiglia adottiva. Questo aspetto ha, da una parte, verosimilmente inciso sulla conflittualità del rapporto di coppia a tutt'oggi *sub iudice,* e dall'altra ne ha alimentato la durata nel tempo, nonostante le ricostruite contrarietà, per via di un evidente senso di conforto e di accoglienza che la vittima ha comunque manifestato di aver trovato presso la casa del B e nella storia sentimentale autentica che li ha coinvolti.
Per tutto quanto fin qui esposto, si ritiene che l'odierno imputato debba essere mandato assolto dal delitto contestato al capo A) perché il fatto non sussiste.

PQM

Visti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.

DICHIARA

E A M. F colpevole dell'imputazione sub B), nonché esclusa la contestata aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

B al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita -Anna Perla Coppa - da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna, inoltre, l'imputato a corrispondere alla parte civile sopra menzionata le spese di costituzione e difesa in giudizio che liquida in complessivi euro 1800 oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

(dall'imputazione sub A) perchè il fatto non sussiste.

Il
Giudice
Milano, 9 APRILE 2019

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENE N. 5085/19 in data 12/04/19 R.G.Trib. 13827/17 N. R.G.N.R.^W7B
CAMP. PEN SCHEDA ESEC

Il Giudice Monocratico di Milano Dr.ssa Valeria Recaneschi alla pubblica udienza del 12 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e ss. c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di

H M DA, nato in Sri Lanka il 1980, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. . (cfr. verbale di identificazione del 27.01.2016); non parla e non comprende la lingua italiana;

Difeso d'ufficio
dall'avv.

12.11.2015)
- *libero assente*

(cfr. decreto nomina emessa dal PM in data

- presente

IMPUTATO

reato p. e p. dagli artt. 94, 81 cpv., 61 n. 11 quinquies, 572 c.p. perché, agendo spesso in stato di alterazione alcoolica o sotto effetto di sostanza stupefacente, mediante aggressioni verbali e fisiche, nonché mediante percosse, ingiurie, umiliazioni, abitualmente maltrattava la convivente P 1 M P C e la figlia H M T N A' (n. /2004) provocando nella donna e nella bambina uno stato di umiliazione, sofferenza e penose condizioni di vita, tali da costringerle più volte a lasciare l'abitazione, trasferirsi in quella dei vicini di casa per trovare rifugio e richiedere aiuto alle forze di polizia; in particolare, tra le altre condotte sopra descritte:

- **dopo aver chiesto alla moglie di andare a dormire con lui, reagiva al diniego della donna - che si era rifugiata in camera chiudendo la porta - rompendo il vetro della porta stessa entrando in camera, iniziando a gridare e costringendo i vicini a richiedere l'intervento delle ff.00 (episodio dell'agosto 2014);**
- **percuoteva la donna mettendole le mani al collo;**
- **la minacciava, dicendole che se non avesse affidato la figlia ai suoi genitori in Sri Lanka avrebbe avuto problemi con lui;**
- **telefonava alla donna, pretendendo con minaccia la consegna del passaporto della figlia minore da parte della stessa (episodio del 14.10.2015);**
- **metteva le mani al collo della figlia e strattonava il padre della p.o. nel tentativo di farsi aprire il portone di ingresso, minacciando di far del male a tutti (episodio dell'ottobre 2015).**

In ., dall'agosto 2014 al 17.10.2015 e in permanenza attuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.
La DIFESA chiede assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 co. 2 c.p.p. e, in subordine, il minimo della pena e i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto del G.U.P. datato 14.09.2017, H M D A è stato tratto a giudizio davanti il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 15.12.2017, per rispondere del reato trascritto in epigrafe. In tale sede il giudice, preso atto dell'assenza dell'imputato, sentite le parti ed atteso che il decreto di citazione era stato ritualmente notificato e lo stesso aveva eletto domicilio, disponeva procedersi in sua assenza. Non sussistendo questioni preliminari, il giudice dichiarava aperto il dibattimento e, ammesse le prove richieste dalle parti, rinviava all'udienza del 21.02.2018 per ulteriore smistamento. Alla predetta udienza il giudice rinviava per l'esame di tutti i testi del PM, all'udienza del 02.07.2018. In tale sede il G.O.T., dando atto della propria incompetenza in merito al fascicolo, rinviava all'udienza del 16.11.2018 per calendarizzazione. All'udienza del 16.11.2018, celebratasi dinanzi alla sottoscritta a seguito di riassegnazione del procedimento conseguente alla immissione in possesso, le parti si riportavano alle richieste istruttorie in precedenza formulate e la difesa prestava il consenso all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM, pur senza rinunciare ad esaminare i testi sulle circostanze utili ai fini difensivi. Pertanto, il giudice rinviava all'udienza del 25.01.2019 per l'esame di tutti i testi del PM. In tale occasione il PM dava atto di non aver provveduto alla citazione dei testi, ragion per cui il giudice provvedeva al rinvio dell'udienza alla data del 12.04.2019. In tale sede rendevano testimonianza la persona offesa e due testi della lista del PM mentre, su accordo delle parti, si rinunciava all'audizione del residuo teste dall'accusa. All'esito dell'istruttoria le parti concludevano come in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

***

Ritiene questo giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi in assenza dell'imputato, che la responsabilità del medesimo per il reato a lui ascritto sia ampiamente provata. La persona offesa P M P
Costa ha raccontato della sua difficile relazione matrimoniale con l'imputato, iniziata nel 2002, dal cui rapporto nasceva la figlia, H M
T N A, nel gennaio del 2004. P
M P C ha raccontato di essere arrivata in Italia nel 2012 per
esigenze lavorative e di essere stata raggiunta dal marito e dai figli, H M T N A e
A i Pi R . - nato da una precedente relazione matrimoniale -
nel mese di aprile 2014. Tutti i sopra menzionati coabitavano nell'abitazione della madre della P.O., la signora M f M C
P , sita in R M F C ha ricordato come il rapporto con il marito si fosse incrinato già nel 2010, quando entrambi si trovavano ancora in Sri Lanka, a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dall'imputato con la sorella della medesima. La relazione extraconiugale rappresentava la principale causa di litigio tra i coniugi, acutizzati dal non trascurabile abuso di sostanze alcoliche da parte del marito. In seguito al trasferimento in Italia la situazione si è mantenuta, seppur per breve tempo, stabile, sino ad un peggioramento occorso durante il primo mese di convivenza. In particolare, la persona offesa ha riferito - nelle innumerevoli volte in cui è stata escussa a sommarie informazioni e confermando tale circostanza anche in sede di esame dibattimentale - di aggressioni verbali che, successivamente, sfociavano in aggressioni fisiche, le quali avvenivano principalmente a causa dei costanti rifiuti della persona offesa ad avere rapporti sessuali con il marito, in quanto risentita per l'avvenuto tradimento.
Nel corso dei litigi tra i coniugi l'imputato proferiva parolacce ed etichettava la moglie con parole ingiuriose quali "vaz *a fanculo", "puttana*[1]' e minacce quali "ti *ammazzo",* provocando nella medesima uno stato di umiliazione, sofferenza e penose condizioni di vita. Il primo episodio riportato dalla persona offesa risale al mese di maggio 2014, quando quest'ultima riferisce di essere stata aggredita fisicamente nella camera da letto. La concreta modalità dell'aggressione subita è stata

descritta nel corso dell'esame in aula, ove la persona offesa ha riferito che il marito - abitualmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche - la colpiva su tutto il corpo e, in particolare, la prendeva per la gola cagionandole problemi respiratori e minacciandola di morte. La persona offesa ha inoltre raccontato come i medesimi accadimenti siano in realtà avvenuti - sempre con le stesse modalità - in più occasioni, ogniqualvolta il marito rincasava ubriaco pretendendo un avvicinamento e che, proprio per questi motivi, la medesima, per paura, cercava di non rincasare da sola, attendendo l'uscita della figlia da scuola o comunque l'arrivo della madre in un parco nei pressi dell'abitazione.
Uno degli episodi più significativi risale al mese di agosto 2014 quando, a causa dell'ennesimo rifiuto della donna, l'imputato - dopo che quest'ultima, per sfuggire al marito, si era chiusa in camera insieme alla figlia - sfondava volontariamente il vetro della porta di ingresso della camera, proiettando accidentalmente dei pezzi di vetro in direzione della figlia - rimasta ferita ad un ginocchio - e ferendo volontariamente la moglie, graffiandola sulla spalla nel tentativo di afferrarla.

Nel 2015, pur essendosi volontariamente allontanato dalla casa coniugale, gli atteggiamenti aggressivi e persecutori dell'imputato nei confronti della moglie e della figlia H M ; T N A sono proseguiti. Frequentemente l'imputato - che in più occasioni aveva manifestato la volontà di affidare la figlia ai genitori in Sri Lanka - intimidiva entrambe preannunziando infauste conseguenze laddove le stesse non avessero assecondato tale richiesta. In un'occasione, con l'obbiettivo di impossessarsi del passaporto della minore, la contattava telefonicamente minacciando ripercussioni nell'ipotesi in cui si fosse rifiutata di consegnargli quanto richiesto. Il predetto atteggiamento intimidatorio sortiva l'esito desiderato, poiché in tale occasione la figlia consegnava il documento al padre. Sempre nel corso del 2015 - più precisamente nel mese di ottobre - si verificava una ulteriore violenza ai danni della figlia. In tale occasione la stessa - rientrando dall'abitazione dello zio - trovava il padre ad attenderla sotto casa con l'intento di introdurvisi in evidente stato di alterazione. Quest'ultimo, stringendo le mani al collo della figlia, minacciava la madre ed il nonno di farle del male se non lo avessero fatto salire in casa. L'imputato riusciva così ad accedere allo stabile e, nel tentativo di entrare nell’appartamento,

aggrediva i suoceri, facendo rovinare al suolo la madre M M C P : ed afferrando per il collo il padre della medesima E L
Costa, cessando tali aggressioni esclusivamente in quanto venuto a conoscenza del fatto che sul posto stavano sopraggiungendo le forze dell'ordine, chiamate dal fratello della P.O.
Tali episodi emersi negli atti di indagine sono stati poi confermati dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla persona offesa P : M P C
Quanto alla sua attendibilità il Giudice ha potuto apprezzare, nel corso dell'esame condotto, la pacatezza con cui la stessa ha reso la propria deposizione, dalla quale non è emersa alcuna animosità o volontà di infierire nei confronti dell'imputato, tanto che la medesima ha pacificamente ammesso che l'imputato, dopo essersi spontaneamente allontanato dalla casa coniugale e sino all'attualità, ha cessato ogni inopportuna condotta ai danni propri e della figlia, oltre tutto contribuendo al sostentamento economico della minore, la quale rappresenta attualmente l'unica ragione di contatto tra i coniugi.
La deposizione è stata, d'altro canto, intrinsecamente coerente ed immune da contraddizioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, come denota l'assenza di qualsivoglia contestazione ad opera delle parti. Ciò premesso, le circostanze descritte dalla P M P: C risultano tra l'altro riscontrate dalle dichiarazioni rese da altri soggetti appartenenti al nucleo familiare della stessa. La madre, M M C P
escussa a sommarie informazioni in data 9 gennaio 2016 - ha dichiarato di aver assistito alla furibonda lite verificatasi tra i coniugi nell'agosto del 2014, confermando non solo lo stato di ubriachezza dell'imputato, ma anche le aggressioni perpetrate in danno alla moglie e alla figlia, culminate nella frantumazione del vetro della porta della camera da letto. Allo stesso modo il fratello della P.O. P J C nel corso dell'esame dibattimentale, pur negando di essere a conoscenza delle problematiche tra la sorella ed il marito, ha confermato di aver trovato l'imputato in evidente stato di alterazione nell'unica occasioni in cui i familiari avevano richiesto il suo aiuto. Nella medesima circostanza aveva notato la presenza di vetri in terra.
A ciò si aggiunga che il ferimento di entrambe le persone offese risulta tra l'altro comprovato dalle effigi fotografiche mostrate all'istituto scolastico frequentato dalla

minore ed allegate al verbale di sommarie informazioni della figlia H M T N A Invero
anche l'episodio dell'ottobre 2015, così come descritto dalla persona offesa, trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi. In particolare padre della P.O. P il C , escusso a sommarie informazioni in data 9 gennaio 2016 ha confermato quanto accaduto, pur non sapendolo collocare temporalmente. Circostanza confermata anche dalla sorella della p.o. nel verbale di sommarie informazioni del 9 gennaio 2016.
sia la signora P M P C sia la figlia H M T N. L temessero il
A
signor H M • D A ., basti

Ciò detto, è evidente come la situazione sopra descritta collimi con la componente oggettiva del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. Le risultanze processuali, infatti, hanno evidenziato come la condotta aggressiva serbata dall'imputato fosse tutt'altro che sporadica oltre che collocata su di un arco temporale sufficientemente esteso. I continui litigi all'insegna di aggressioni fisiche e verbali e le prevaricazioni dell'imputato abitualmente perpetrate hanno infatti contribuito ad instaurare un clima familiare particolarmente insostenibile, ingenerando nella convivente e nella figlia una condizione di sofferenza, timore ed angoscia. Può infatti certamente affermarsi come, pensare che la signora al termine della giornata di lavoro, pur di non far rientro da sola nella casa coniugale, preferiva attendere di essere accompagnata dalla madre o dalla figlia e che, comunque, entrambe vivessero con profonda angoscia le minacce dell'uomo aventi ad oggetto la minaccia di sottrazione della figlia al fine di riportarla in Sri Lanka dai propri genitori. Tali maltrattamenti hanno certamente compromesso la serenità di entrambe le persone offese.

Quanto al profilo soggettivo, si rileva che la reiterazione degli episodi di violenza verbale e fisica ed il livello di intensità delle stesse portino ad escludere che l'imputato non si rendesse conto di imporre alle medesime un regime dì vita vessatorio e penoso, pur constatando come il fattore scatenante l'aggressività dell'imputato fosse da ricondursi all'abituale abuso di sostanze alcoliche. Va dunque affermata la penale responsabilità

dell’imputato cui, tuttavia, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, da valutarsi equivalenti alle contestate aggravanti di cui all'art. 94 e 61 nr. 11 *quinquies* c.p., considerato lo stato di incesuratezza dello stesso - che non risulta gravato da precedenti e il corretto comportamento processuale serbato dal medesimo.
Ciò premesso, avuto riguardo ai criteri dettati dall'art.133 c.p., si stima equo condannare l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione. All’affermazione della penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Sussistendo i requisiti richiesti dal legislatore possono essere concessi all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ben potendosi presumere, atteso lo stato di incensuratezza e tenuto conto della cessazione dei comportamenti antigiuridici, che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

H M D A responsabile del
reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.
Motivazione in giorni 45.
Milano, 12/04/19.

Il giudice
Cecaneschi

iudice
Valeria
P

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZ. IX PENALE
DEPOSITATO OGGI 15 MAG. 2019
IL CANCELLIERE

PASSATO IN GIUDICATO
IL 12.7.23
Milano, 30.9.19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Tiziana CITRO

Tribunale di Milano

SEZIONE IX PENALE

SENTENZA AL V^3 DEL P.G

TRAMITE SICP IN DATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n.5086/19 SENT.

in data 12704/2019 N. R.G.Trib. 2792/18 N. R.G.N.R. 2015/17 CAMP. PEN SCHEDA ESEC

Il Giudice Monocratico dr.ssa Valeria Recaneschi

alla pubblica udienza del 12.4.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di

M **A K H** nato a

domicilio dichiarato presso

(Egitto) il

1969con

libero presente-,

difenso d'ufficio dall'avv.

presente;

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572 e 61 nell *quinquies* **c,p. poiché maltrattava la moglie A R ì J i C alla presenza dei figli minorenni M t K (nato il 2004), M L S (nato il /2UUV) e di G A G A (nato il**

'2000) figlio minorenne della sola persona offesa, tanto da far temete alla donna il rientro presso la sua abitazione: maltrattamenti consistiti nello schiaffeggiarla spesso, in un'occasione nel metterle le mani al collo, buttandola sul pavimento, nel profferire di sovente nei confronti della convivente frasi cd epiteti in lingua

italiana del tipo "sei ima stupida, sempre che parli: ti inventi le cose, pazza, figlia di puttana, ti faccio vedere che ti faccio tornare al tuo paese

ti tolgo il permesso di soggiorno te la farò pagare", così creando un clima di paura e soggezione.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minorenni: M K /nato il 2004).
M S; (nato il 2009) e di G A A (nato il 2000)
In , dal 2006 sino al 4/1/2017

Con l'intervento del P. M. dott.ssa PAGGETTO - giusta delega

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di ani 1 e mesi 4 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
La difesa chiede in principalità la assoluzione ex art. 530, co 1 o 2, c.p.p. perché l'imputato non ha commesso il fatto, il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine chiede la riqualificazione in minacce e percosse e la rimessione in termini per avanzare domanda di oblazione, in estremo subordine chiede il mino della pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti alla aggravante e la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 2.2.2018 M À. A K H veniva citato a giudizio per l'udienza del 23.5.2018 dinanzi a codesto tribunale in composizione monocratica con l'imputazione di cui all'art. 572 c.p. (compiutamente indicata nell'allegato capo di imputazione).
In tale sede, previa declaratoria di assenza dell'imputato, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.
L'udienza del 23.11.2018, celebratasi dinanzi alla sottoscritta a seguito della immissione in possesso, veniva rinviata a causa dell'intervenuto decesso del difensore di fiducia dell'imputato, e conseguente necessità di procedere alla nomina di un difensore d'ufficio.
All'udienza dell'8.3.2019 si sottoponevano ad esame i testi del P.M. A
D P e A C . La difesa prestava il consenso alla acquisizione di tutte le sit e le denunce — querele sporte dalla p.o. nei confronti dell'imputato, nonché alla acquisizione di tutte gli ulteriori atti di indagine, con conseguente rinuncia all'esame dei testimoni.
All'udienza del 22.3.2019 l'imputato si sottoponeva ad esame. Terminata così l'istruttoria le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza 12.4.2019 onde consentire l'esercizio del diritto di replica, sede nella quale, rinunciato tale diritto, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

***

Le prove orali e documentali assunte non consentono di affermare, con la certezza richiesta in questa sede processuale, la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Va infatti osservato che le dichiarazioni rese in diversi momenti e contesti dalla p.o. devono essere lette di pari passo con l'incrinarsi del rapporto coniugale, aggravato dal fatto che l'imputato, ormai separato di fatto dalla moglie ma ancora con essa convivente, aveva iniziato una nuova relazione sentimentale.

Ciò premesso va osservato che la p.o. a partire dal mese di agosto 2017 ha presentato tre querele nei confronti del coniuge.
Nella prima, quella sporta alle ore 3.45 del 7.8.2016 la p.o. riferiva:

- di essere in fase di separazione con il marito, pur continuando la coabitazione;
- di essere uscita da casa con una amica alle 23.00 circa della medesima giornata;
- di aver ricevuto una telefonata marito, che non l'aveva vista uscire con la amica, durante la quale il predetto la apostrofata con le seguenti parole 'sei *una puttana stronca stai attenta che se ti vedo con un altro ammasso te e lui quando torni a casa vedrai che ti succede";*
- di essere soggetta ad aggressioni verbali, da parte del marito da ormai molti anni;
- che dette aggressioni avvenivano anche in presenza dei figli;
- di non aver mai subito violenze fisiche da patte del marito ad eccezione di un unico episodio avvenuto nel mese di maggio 2016 allorquando, durante un litigio, M l'aveva spinta facendola rovinare a terra.

Su richiesta della p.o. interveniva, alle ore 5.21, una pattuglia presso la abitazione dei coniugi, richiesta dalla A che dichiarava di essere intimorita dal proprio coniuge a seguito delle minacce ricevute. In quella circostanza il M L spiegava agli operanti di essere irritato dal comportamento della moglie che usciva con i propri connazionali in luogo di occuparsi dei figli. Negava di aver profferito minacce *e* anzi a riprova di quanto affermato mostrava il contenuto di messaggi scambiati con la moglie dai quali gli operanti apprendevano che era la moglie ad averlo insultato mentre lui aveva cercava di evitare qualsiasi discussione con la predetta.
In sede di esame l'imputato ha fornito la propria versione di quanto occorso quella serata. Dopo aver fatto rientro a casa, ove vi erano i figli minori di sette, dodici e sedici anni, provava a contattate la moglie. Dopo vari tentativi, alla richiesta di dove si trovasse la stessa replicava "A *te ne frega*[1]*, "mica sono obbligata a dirti quello che faccio nella vita* ". Verso le cinque del mattino la p.o. faceva ritorno a casa, accompagnata dagli agenti di polizia.
In data 2.9.2016 la p.o. si è presentava presso gli uffici della Questura per denunciare nuovamente il marito riferendo quanto segue:

- M , presentatosi sul luogo di lavoro della p.o., la aveva minacciata di denunciare alla autorità amministrativa che la stessa svolgeva attività lavorativa in nero;
- il comportamento del marito era connesso a problemi esistenti tra loro e relativi alla titolarità di una autovettura marca JEEP targata CB401KX, formalmente intestata alla p.o. ma in uso al marito;
- il veicolo era stato acquistato da M ma intestata alla A , a sua insaputa;
- il veicolo era stato acquistato nel 2011 e la p.o. non aveva mai firmato alcun documento relativo all'acquisto;
- la macchina veniva utilizzata dall'imputato per le esigenze lavorative e famibari;
- spesso etano arrivate presso il domicilio notifiche di verbali di contravvenzioni al codice della strada indirizzate alla p.o. delle quali, però, si era sempre occupato il marito, tenendola all'oscuro di tutto;
- solo nel 2014 aveva avuto contezza di essere la formale intestataria del veicolo, momento in cui chiedeva al marito di regolarizzare la situazione;

- i rapporti con il marito continuavano a peggiorare tanto che lo stesso, pur vivendo ancora nella casa coniugale, aveva una nuova compagna;
- era poi riuscita ad entrare in possesso dei documenti relativi al veicolo e questa circostanza aveva fatto adirare il marito che la aveva quindi minacciata profferendo le seguenti parole *"non devi più uscire di casa e non devi più andare al lavoro nemmeno in via Pordenone"*.

In data 4.1.2018 la p.o. presentava presso il Commissariato di Lambrate una nuova querela nella quale denunciava quanto segue:

- era da diversi anni che era costretta a subire *"violente verbali e minacce"* da parte dell'imputato, violenze che, in alcuni casi, erano di natura fisica;
- M[1] L continuava ad utilizzare la propria autovettura, sprovvista di copertura assicurativa e non in regola con la revisione;
- il 3.1.2017 la p.o. si impossessava della autovettura e la nascondeva per im pedire all'imputato di utilizzarla;
- il giorno seguente alla sparizione del veicolo riceveva circa venti telefonate da M i il quale, chiedendo dove avesse messo la automobile, la mi nacciava dicendole che le avrebbe spaccato la testa e che la avrebbe ammazzata se fosse tornata a casa.

La circostanza della assenza di copertura assicurativa del veicolo è però stata smentita dagli operanti intervenuti su richiesta della Ai in pari data i quali, a seguito della consultazione della banca dati A i appuravano, invece, che il veicolo in questione era regolarmente assicurato. Nella medesima giornata l'imputato veniva rintracciato presso il negozio di via Padova ove esercitava la propria attività lavorativa e in quella circostanza consegnava le chiavi del veicolo e quelle della abitazione (Cfr. annotazione di P.G. redatta in data 4.1.2017 da personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Lambrate).

L'imputato ha affermato di essersi recato insieme alla moglie per acquistare il veicolo in questione e che in quella occasione la stessa aveva firmato i documento relativi al passaggio di proprietà. Ha spiegato che sulla autovettura erano custoditi gli attrezzi del lavoro.

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 8.2.2017, alle specifiche domande degli inquirenti relative al comportamento del marito durante la vita matrimoniale la stessa ha riferito di un episodio di percosse avvenuto nel 2006. Ha poi genericamente affermato che, soprattutto negli ultimi due anni, durante i litigi verbali accadeva spesso che il marito la schiaffeggiasse. Non ha descritto né le modalità né l'arco temporale in cui si sarebbero verificati i comportamenti violenti del marito. Ha poi spiegato che il giorno stesso della denuncia era stata oggetto di ripetute telefonate del marito che l'avrebbe minacciata di spaccarle la testa e che l'avrebbe ammazzata se non fosse tornata a casa. Il motivo scatenante sarebbe imputabile al fatto che la p.o., essendo l'autovettura del marito priva di copertura assicurativa, l'aveva sottratta al marito e nascosta.

In sede di esame dibattimentale la p.o. dapprima su specifica domanda del Tribunale ha affermato di essere stata percossa dal marito circa cinque volte in nove anni di convivenza, collocando il primo di tali episodio nel 2003. La teste

si è poi soffermata a raccontare che il marito non avesse provveduto al pagamento dell'affitto di casa, che lo stesso aveva avuto una relazione con un'altra donna e che, pertanto le liti in casa erano diventate più frequenti.
Orbene ciò premesso non può non osservarsi che il narrato della p.o. presenti dei profili di inattendibilità intrinseca. Sotto tale profilo non si può infatti non evidenziare come la stessa nella prima querela abbia negato di essere stata percossa dal marito, ad eccezione di un'unica occasione avvenuta 10 anni prima. A ben vedere le dichiarazioni della p.o. nelle varie querele presentate si sono incentrate prevalentemente sulla circostanza che il marito non le riconsegnasse l'autovettura, formalmente intestata a lei ma invero acquistata dal predetto.
L'assunto è stato negato dall'imputato e a ben vedere pare singolare che la stessa non abbia partecipato al trasferimento di proprietà posto che si tratta di un bene mobile registrato che richiede, ai fini della iscrizione del passaggio di titolarità nei pubblici registri, la autenticazione delle firme dei contraenti.
Appare inoltre singolare che l'oggetto delle dichiarazioni rese dalla p.o. in fase di indagine, si sia incentrata, con dovizia di particolari, sulla questione relativa alla titolarità della autovettura piuttosto che sulla descrizione dei comportamenti integranti maltrattamenti in quanto le questioni di natura civilistica relativa alla proprietà di un bene appaiono dotati di minore pregnanza rispetto al compimento di atti costituenti un reato.
Nemmeno si può ritenere che in un primo momento la p.o., giacché in stato di soggezione, abbia taciuto le percosse subite in quanto, innanzitutto, ha dichiarato di avete subito percosse ma in un'unica occasione, secondariamente non sono emersi elementi tali da far presumere uno stato di timore o di soggezione della stessa. Anzi il comportamento della A,la quale, alle richieste del marito su dove si trovasse a tarda notte, rispondeva a tono e nascondeva la autovettura in uso al marito inducono a ritenere che la stessa non avesse il benché minimo timore nei confronti del predetto.
Del resto l'imputato non ha negato che i litigi ci siano stati ma ha spiegato che erano dovuti essenzialmente al fatto che la relazione sentimentale tra i due età ormai cessata da tempo. Anzi i rapporti si erano ulteriormente aggravati quando lo stesso aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale.
La incoerenza della ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa, in assenza di altri fonti di prova a carico impone la pronuncia di sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co^2, c.p.p.

ASSOLVE

M A K Hassan dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione in giorni 30
Milano, 12/4/19

N.)92547Ì8jtG.TRIB.
*l*__• *•

Sentenza n. [490^7del 9 aprile 2019

N.fé617/1^ R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 15 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- G \ C », nato ITALIA 1980,
  residente in via Quarenghi n. 32.

Lìbero - non comparso.

Difeso d'ufficio dall'aw.

Sostituito ex art. 97, comma IV, cod. proc. pen. dall' aw.

IMPUTATO

IMPUTATO

Reato p. e p. dalPart 93, 94, 572 e"61 n. 11 quinques c.p., perché, sovente sotto l'influenza di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, maltrattava la moglie convivente M L i, anche in presenza della loro figlia S i M:' (nata il .2016); in particolare:

- In più occasioni la ingiuriava con frasi quali: "Sei una mantenuta, sei una zoccola, sei una merda

In data imprecisata, durante la gravidanza della donna, procurava alla predella una lesione al piede investendola con la propria autovettura:

In alcune occasioni, in stato di ubriachezza, cacciava di casa la moglie, ed in un 'occasione la costringeva a scendere dalla macchina unitamente alla figlia minore, lasciandole per strada in ore notturne:

- In un 'occasione colpiva la figlioletta con degli schiaffi:

In data 24.8.2017, per futili motivUnveiva nei confronti della donna, danneggiava mobili e suppellettili di casa, rompeva una porta, e afferrata la moglie per i capelli le faceva sbattere il capo contro il muro, minacciando, al contempo la suocera. F R , intervenuta in difesa della figlia, con frasi del tenore: "Vieni aua che ti ammazzo, ti taglio la gola

In , dall'aprile 2016 sino al 22.9.2017

Con la recidiva reiterata infraquinquennale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso chiedendo concordemente una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio datato 20 giugno 2018, C G è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine alTimputazione riportata in epigrafe, perpetrata in pregiudizio della compagna L ' i M

Nella prima udienza del 12 novembre 2018, è stato necessario disporre un rinvio per consentire la corretta citazione del prevenuto, avvenuta solamente in seguito, su disposizione del Tribunale.
Il dibattimento è stato poi aperto all'udienza del 21 gennaio 2019 e Tistruttoria è consistita nell'esame della persona offesa e dei testimoni d'accusa, C F e P i M nonché nell'acquisizione della documentazione presente nel fascicolo, su consenso delle parti, di cui pure si dirà a breve.
All'udienza odierna, dopo la chiusura del dibattimento, le parti hanno concluso come da verbale in atti e il Tribunale ha deliberato in camera di consiglio come in calce.
Per meglio comprendere le statuizioni in calce, è necessario riepilogare gli elementi istruttori messi a fuoco dal dibattimento.

Partendo dalla disamina della deposizione della persona offesa **- L M** giova premettere come la stessa avesse già inviato, il 10 marzo u.s., a questa Autorità Giudiziaria una ***lettera scritta*** nella quale smentiva ogni accusa nei confronti di C G ;, suo attuale compagno con cui ha avuto una figlia nel 2016, sostenendo che l'intero impianto accusatorio fosse stato sollecitato e messo a punto dalla madre di lei e da altri suoi parenti, essenzialmente contrari alla sua relazione con l'imputato.

In sede di esame dibattimentale, la teste ha chiarito di essersi sposata con G ; nell'aprile del 2016, mentre nel successivo mese di novembre era nata la figlia S . Inizialmente, durante la fase della gravidanza, aveva convissuto con la madre, mentre il marito abitava nel medesimo stabile ma ad un piano superiore. Dopo la nascita della bambina, la famiglia si trasferiva dapprima a e poi in una villetta ad
dove vive a tutf oggi con il marito e la bambina, appunto.

In merito all'oggetto dell'odierna contestazione, M ► ha esordito in questi termini: *"Allora. all'inizio giustamente non c'era una conoscenza.,, cioè ci conoscevamo perché comunque fin da piccolini, però non è che abbiamo mai convissuto insieme, quindi automaticamente la convivenza non si sa mai com 'è, quindi era un po ' diciamo c 'erano alti e bassi ma siamo sempre andati d'accordo, non ci sono mai state mani addosso, mai discussioni che degeneravano, cioè tutto ciò che comunque è stato detto è stato detto da persone al di fuori della nostra situazione perché comunque non c 'erano mai discussioni che degeneravano, quindi non c 'era niente di grave".* Nel rispondere alle domande del pubblico ministero, infatti, ha ripetuto, in maniera quasi costante, di *"essere stata costretta",* in particolare dalla madre e dal compagno di lei, a denunciare il G rispettivamente ad agosto e a novembre del 2017. In particolare, la madre l'avrebbe minacciata di non accoglierla più in casa propria, se non lo avesse fatto, tanto da accompagnarla fisicamente dalle Forze dell'Ordine per questo scopo.
Viceversa, i suoi rapporti con C • G , al netto di taluni litigi anche piuttosto accesi, sono sempre stati connotati da un forte legame sentimentale, tant'è che soprattutto lei era parecchio gelosa e talvolta era stata al centro di scenate per questo motivo.
E tuttavia, ha fatto presente di non essere mai stata percossa, precisando che, in occasione di alcuni contrasti, gli scontri verbali all'interno della coppia erano sempre stati assolutamente reciproci. Anche rispetto all'episodio specificamente descritto nel capo d'accusa, secondo cui la M • sarebbe stata colpita al piede volontariamente dall'imputato con la ruota della propria

auto, ha affermato che si era trattato di un contatto del tutto fortuito e involontario.

Passando poi a riferire dell'intervento dei servizi sociali di sul suo nucleo familiare all'epoca in cui vivevano a ha così asserito: *"Sì, si è presentata nella nostra proprietà privata senza cartellino, cioè proprio senza sapere chi era, sono scesa giù, ci eravamo appena svegliati e mi chiese "Abbiamo saputo che è nata una bambina" e io gli ho detto "Ma, mi scusi, lei chi è? ", "Lei non si preoccupi" mi ha detto "di chi sono io. Posso vedere la bambina? Gli ho detto "Certo ", gli ho portato giù la bambina, gliel'ho fatta vedere, mia figlia sempre tenuta bene, sempre pulita, me la sono cresciuta da sola, con l'aiuto vabbè dì mia suocera dalla nascita quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno. E siccome il vecchio proprietario aveva lasciato... noi vabbè eravamo lì quando mio marito comunque non lavorava, essendo incinta, poi quando avevo appena partorito, da sola non riuscivo a pulire l'esterno dell'abitazione, pulivo l'interno, ma ovviamente l'esterno, tirare su i sacchi della spazzatura, i socchi che aveva lasciato il vecchio proprietario e tutta la sporcizia... perché poi ci aveva dato anche una casa dove mio marito aveva riparato perché prendevano fuoco le prese, il camino non era a norma, non c 'era riscaldamento. (...) Vuole vedere la bambina, gli ho portato.., cioè eravamo tutti e tre giù con la bambina, giustamente noi ci siamo, tra virgolette, non arrabbiati però cioè se permette si presenta una persona nella mia proprietà senza alcun motivo e mi viene a dire "Mi faccia vedere la bambina" cioè io le dico "Ma mi scusi, ma chi è lei" mi sembra una cosa normale. Alla fine, poi, lei è andata a dichiarare che al di fuori della casa c'erano... la bambina viveva in condizioni igienico precarie, insomma ne ha dette di tutti i colori e questa cosa mi ha fatto andare su di giri perché ci sono veramente persone che tengono i bambini che degenerano nella sporcizia, invece io anche adesso pulisco tre volte al giorno la casa. E lei è andata a dichiarare ciò che non era vero, quando invece il proprietario ci ha lasciato lo schifo (...) adesso siamo*

seguiti dagli assistenti sociali di che sono venuti a casa, hanno visto la nostra bellissima villa, hanno visto la nostra bellissima pulizia, ci hanno conosciuto, hanno parlato con noi, hanno capito che siamo persone normali, che siamo genitori normalissimi, che la nostra bambina è tenuta benissimo e adesso abbiamo... due mesi che stiamo facendo le urine al Seri, sono tutte negative perché non abbiamo problemi di questo genere ".

E tuttavia, in merito ad eventuali abusi di alcol o stupefacenti ha negato fermamente di aver avuto questo genere di problemi, sia personalmente sia in relazione al marito.

Da ultimo, ha - a più riprese - ribadito di rifiutare a tutt'oggi ogni contatto con la propria madre e con quasi tutti i parenti dal lato materno, proprio a seguito di questa situazione, sostenendo di affidarsi in via esclusiva al marito e alla famiglia di lui, con particolare riguardo alla suocera, anche per l'aiuto nella cura della propria figlia.

In merito agli ulteriori testimoni d'accusa escussi all'udienza di oggi, a seguito della rinuncia da parte del pubblico ministero alle residue testimonianze che sono state, conseguentemente, revocate dal Tribunale, **C** i **F** - zio materno di L ' LM ► -ha sostenuto che, fra il

2016 e il 2017, il rapporto fra C G e sua nipote si era manifestato come turbolento, quanto meno in certi frangenti. Più specificamente, ha detto di essere intervenuto personalmente, in circa due occasioni, a seguito di telefonate della vittima, recandosi presso l'abitazione della coppia a prelevare L i per portarla dalla madre, sua sorella R F , In queste situazioni aveva appurato che vi erano state delle liti fra marito e moglie e, parlando con l'imputato, lo aveva percepito molto alterato.

E tuttavia, il teste ha confessato di non aver mai ricevuto offerte di stupefacenti da parte dell'attuale imputato, come invece aveva dichiarato nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese in fase di indagine, giustificando tale menzogna con l'esigenza, a quel tempo molto forte a suo dire, di accentuare la gravità dell'intera vicenda nell'interesse della bambina piccola.

Viceversa, ha precisato come, nel periodo in questione, la nipote gli avesse riferito di litigare spesso con suo marito, perché sovente entrambi esageravano con l'uso di alcol.
Infine, ha chiarito di non avere più rapporti sistematici con la vittima, ma di avere appreso che - da almeno due anni a questa parte- la relazione di coppia con il G procedeva in maniera ben più serena e fluida.
Ancora, P i M' - in servizio all'epoca dell'accaduto presso i servizi sociali afferenti al comune di - ha riferito in merito al
proprio accesso presso l'abitazione della famiglia G , nel mese di maggio del 2017. In particolare, ha detto di avere effettuato un primo accesso in cui non aveva trovato nessuno in casa, in una seconda occasione è riuscita a interloquire con entrambi i genitori, sebbene in maniera molto difficoltosa, com'è descritto nella ***relazione del 17 maggio 2017*** acquisita su consenso delle parti: in sostanza, infatti, i due soggetti, e soprattutto G hanno manifestato forti sentimenti di rabbia nei confronti del segnalante, rimasto anonimo, sostenendo che si trattasse del proprietario di casa e che lo avesse fatto per vendetta visto che si erano lamentati delle condizioni igieniche precarie in cui era stato consegnato l'immobile.
L'imputato poi prendeva a urlare, spaventando il vicinato, e insultando direttamente gli assistenti sociali intervenuti, arrivando persino a minacciarli di scagliare loro contro i propri cani; in questo frangente la M », pur mantenendo un atteggiamento di chiusura e reticenza, non ha dato in escandescenza e ha preso con sé la bambina, inizialmente lasciata all'interno dell'abitazione insieme ai cani della coppia.
Ad ogni modo, stando a ciò che hanno potuto osservare in tale contesto, la piccola si presentava in buone condizioni, anche se, appunto, nessuno dei genitori si era prestato a fornire spiegazioni circa la salute e in generale la vita della loro bimba.

Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, il Giudicante non ritiene accertata la penale responsabilità

dell’odierno imputato, per le motivazioni che saranno di seguito enucleate.

In primo luogo, non si possono tralasciare le dichiarazioni della persona offesa, ampiamente liberatorie nei riguardi del G , stando alle quali addirittura vi sarebbe stata una strumentalizzazione - ad opera della madre e di taluni parenti dal lato materno - di talune sporadiche difficoltà nella vita della coppia, al fine di far cessare la relazione amorosa alla quale, viceversa, la donna ha ripetuto tante volte di tenere in maniera precipua.

L M [1] ha così negato di aver subito aggressioni fisiche e verbali di qualunque tipo da parte del marito fra il 2016 e il 2017, al netto di contrasti occasionali e accesi soprattutto in ragione della sua gelosia spasmodica

verso l'imputato, smentendo pedissequamente tutti gli episodi esemplificativi declinati nella contestazione.
In secondo luogo, l'ipotesi accusatoria non trova riscontri significativi neppure nelle residue testimonianze acquisite in corso di istruttoria: da una parte, quanto alla deposizione del F su sua stessa ammissione egli avrebbe, per così dire, "caricato" indebitamente in senso negativo i comportamenti del G precisando come, ad esempio, l'abuso di alcol fosse stato in passato condiviso dai due protagonisti della coppia; e d'altra parte, al netto di ogni valutazione circa la condotta deprecabile certamente estrinsecata dall'imputato al cospetto degli assistenti sociali, anche dalle dichiarazioni della teste Mi non affiorano elementi specificamente rilevanti, sul piano probatorio, per la realizzazione della fattispecie di maltrattamenti.

Ciò posto, l'istruttoria dibattimentale non ha portato alla luce gli elementi necessariamente costituitivi imposti dalla norma incriminatrice per l'integrazione di una penale responsabilità in capo all'odierno imputato il quale, di conseguenza, deve essere mandato assolto dal delitto contestato, perché il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

G C dall'imputazione ascritta perchè il fatto non sussiste.

Il Giudice
Giulia Anna Messina Milano, 15 aprile 2019

SEN1 ENZA AL V° DEL RG.
TRAMITE SICP IN DATA

Tribunale Ordinario di Milano <
Sezione IX Penale in
composizione monocratica

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 12.04.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

R G nato a ITAI-1A ***1939, libero-assente,***

elettivamente domiciliato presso il di fensore, di feso di fiducia dall' Avv.

presente;

IMPUTATO

1. *del delitto p. e p. dall'**art. 572 c.p.,** perché **maltrattava l' ex moglie***
E *V*

mantenendo costantemente, nel corso del loro matrimonio, un atteggiamento prevaricatorio nei suoi confronti, aggredendola e minacciandola di morte.

In particolare, in data 02.09.2016 in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, l'aggrediva verbalmente e le sferrava un calcio all'anca.

Commesso in Milano dall'anno 2015 in permanenza attuale[1].

2. *del delitto p. e p. dall'**art. 582 c.p.,** perché cagionava **lesioni personali** alla ex moglie* E *V*

Segnatamente in data 02.09.2016 in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, l'aggrediva verbalmente e le sferrava un calcio all'anca cagionandole lesioni personali refertate come: "contusione dell'anca " lesione giudicata guaribile in giorni tre.

In Milano, il 2.09.2016.

---

[1] Cosi rettificata la data di commissione del reato all'udienza del 16.10.2018.

Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto, previo riconoscimento della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), concesse le attenuanti generiche, la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione;

La difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese a cui si è riportata;

La difesa dell'imputato ha chiesto in principalità l'assoluzione, in subordine la derubricazione del reato in minacce e lesioni; in ulteriore subordine, minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 29 giugno 2017 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, fissando l'udienza innanzi al Giudice della IX sezione penale per il giorno 19.10.2017.

A quell'udienza, in presenza dell'imputato, il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, rinviava per le richieste prove all'udienza del 10.11.2017.

In quella data, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti.

La Difesa insisteva sull'ammissione dell'integrazione probatoria depositata in data 02.11.2017 e, nulla opponendo il PM, il Giudice la ammetteva, rilevando la tempestività del deposito.

All'udienza del 28.03.2018 il Giudice preannunciava alle parti, a causa dell'imminenza del suo trasferimento ad altro Ufficio, un mutamento della composizione del Tribunale e, pertanto, rinviava alla successiva udienza innanzi ad altro magistrato.

All'udienza del 02.05.2018 il procedimento veniva chiamato per la prima volta dinnanzi a questo Decidente.

Si dava preliminarmente atto dell'assenza di tutti i testi da escutere.
L'Avvocato veniva sostituito ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. da altro
difensore immediatamente reperibile, che si associava alla dichiarazione di astensione alle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali con delibera del 12.04.2018.
Nulla osservando le parti, il Giudice rinviava all'udienza del 16.10.2018, previa sospensione dei termini di prescrizione.
In quella data si disponeva la rinnovazione del dibattimento e, con il consenso delle parti, si chiarava utilizzabile l'attività processuale già svolta.
Venivano quindi sentiti i testi D D R. ; 4 M e VV .
La difesa di parte civile depositava certificato dell'ospedale del 10.05.2017 che il
Tribunale acquisiva, nulla opponendo le altre parti.

Il PM dichiarava di rettificare il capo 1) dell'imputazione nella parte relativa alla data, da intendersi come "commesso in Milano nell'anno 2015 in permanenza attuale".
Nulla osservando le parti, il Tribunale disponeva procedersi in conformità.
All'udienza 15.02.2019 venivano sentiti i testi B P B ; G , RM e si procedeva all'esame dell'imputato.
Su accordo delle parti si acquisivano denuncia-querela del 10.12.2015, alla quale si era fatto riferimento durante l'escussione dei testi alla precedente udienza n. 4 denunce sporte dall'imputato nei confronti della V : al solo fine del dato storico, sentenza resa nell'ambito di separato giudizio civile e ulteriore documentazione sanitaria.
Da ultimo, all'udienza del 12.04.2019, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice,

all’esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del processo, all’esito dell’attività istruttoria svolta, è possibile pervenire all’affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell’odierno imputato per le ragioni qui di seguito esposte.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data 10.12.2015 da V, ex coniuge dell’imputato, successivamente escussa in sede dibattimentale.

Con la suddetta querela - acquisita, su accordo delle parti, a fini probatori, all’udienza del 15.02.2019 - la persona offesa lamentava, innanzitutto, di aver ricevuto minacce da parte dell’odierno imputato nel mese di maggio del 2015, allorquando il marito le diceva che le avrebbe tagliato la gola ove non gli avesse restituito la fede nunziale.
In tale occasione la donna, pur richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine decideva di non sporgere, nell’immediatezza, alcuna querela nei confronti del marito.
In un altro episodio, verificatosi nel dicembre del 2015, la V, nel controllare il contenuto
del cellulare del marito, rinveniva un messaggio del seguente tenore: “*Chiamami amore, lo sai che ti amo".*
Dopo avergli conseguentemente chiesto spiegazioni, l’uomo, adirato, la minacciava ulteriormente dicendole: “Se *lo fai di nuovo io ti ammazzo, sei una vacca, una bugiarda e falsa".*

In sede dibattimentale (cfr. verbale di fonoregistrazione del 15.11.2018) VV: ha riferito di aver contratto matrimonio con l'odierno imputato nel 1973 e di avergli, in seguito alla loro crisi coniugale, richiesto di procedere a separazione consensuale nel 2015 (cfr. pag. 18 e 22 trascriz.).

A seguito del rifiuto dell'uomo, si vedeva pertanto costretta ad intraprendere un giudizio per ottenere la separazione giudiziale, conclusosi con Sentenza n. 7967/2018, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in data 06.06.2018 (cfr. documentazione acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 15.02.2019).

La stessa ha, tuttavia, precisato di aver continuato a convivere con il R anche nel periodo successivo alla pronuncia di separazione, non disponendo nessuno dei due coniugi di un'altra abitazione in cui poter andare vivere.

Su specifica domanda del Pubblico Ministero, la persona offesa ha chiarito di aver sporto diverse denunce nei confronti del marito a partire dall'anno 2015, anno in cui quest'ultimo aveva iniziato a rivolgerle minacce di morte ed aggredirla fisicamente, come quando le aveva sferrato un calcio all'anca, nonostante la stessa avesse subito una delicata operazione chirurgica in seguito alla rottura del femore.

Più nello specifico, la donna ha confermato quanto già dichiarato in sede di denuncia-querela in merito all'episodio del 13.05.2015, fornendo al riguardo ulteriori precisazioni.

Ha, infatti, specificato che il R , a fronte della richiesta di separazione avanzata dalla donna, le chiedeva di restituirgli la fede nuziale e, a fronte di una risposta negativa della stessa, la scaraventava contro il lavandino, mettendole le mani al collo e pronunciando la seguente frase: "77 *taglio la gola".*

La persona offesa si trovava così costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, che la esortavano a recarsi dalla figlia, ove rimaneva,

poi, per circa dieci giorni (pag. 19, 27 e 28 trascriz.). Dopo tale episodio la donna decideva di recarsi alla clinica per iniziare una serie di colloqui con una psicologa del centro, che, successivamente, la indirizzava presso il , per iniziare un percorso psicologico, tuttora in corso (così come emerge, peraltro, dal certificato dell'ospedale , acquisito all'udienza del 16.10.2017, in atti).

Su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha inoltre precisato di essere stata costretta più volte, in passato, ad abbandonare l'abitazione coniugale per andare a vivere dalla figlia, per paura del marito che la *"sgridava",* la *"maltrattava"* e si rivolgeva a lei dicendole *"parolacce"* (Cfr. pag. 28 trascriz.).

La V ha precisato di non aver sporto denuncia, in precedenza, in un'ottica di recupero dei rapporti familiari, nonostante l'uomo, già da tempo, *"facesse tutto quello che voleva"* e la donna era costretta ad adeguarsi *"alle sue leggi"* (Cfr. pag. 18 trascriz.).

Ha, infatti, riferito di aver ricevuto insulti, nel corso di tutta la relazione coniugale, da parte del marito, il quale si rivolgeva a lei chiamandola *"puttana", "troia", "vacca",* specificando altresì che l'uomo assumeva l'atteggiamento tipico del *"padre-padrone"* anche nei fronti della figlia, pretendendo che le due donne sottostessero alla sua volontà (Cfr. pag. 19 e pag. 25 trascriz ss..).

La V ha, altresì, specificato di aver in passato ricevuto ulteriori minacce di morte da parte del marito, in particolare allorquando la stessa cercava di controllane il contenuto del suo telefono cellulare, sospettando che l'uomo la tradisse.

Le era, infatti, capitato di trovare più volte in casa alcuni biglietti con i quali l'uomo, fingendosi un architetto, invitava donne ad incontrarlo in cambio di

somme di denaro (Cfr. pag. 20 ss. trascriz.), oltre ad aver rinvenuto, in un'altra occasione, un preservativo e un paio di indumenti intimi da donna nel loro letto (Cfr. pag. 26 trascriz.).

La persona offesa ha raccontato anche che in occasione delle plurime liti coniugali l'uomo assumeva atteggiamenti molto aggressivi nei suoi confronti, arrivando persino a scagliarle addosso suppellettili, quali piatti e tazze (Cfr. pag. 21 trascriz.), e a darle spintoni (cfr. pag. 28 trascriz.).

La V ha raccontato poi che il R , durante il corso della loro relazione, aveva più volte portato uomini presso l'abitazione comune, invitandola ad avere con loro dei rapporti sessuali in cambio di denaro.

Ha, altresì, aggiunto di essere stata accusata dall'uomo di aver avuto rapporti carnali con il proprio figlio e di aver esortato quest'ultimo ad avere un rapporto sessuale con lei (Cfr. pag. 33 ss. trascriz.).

La donna ha riferito, poi, di essere stata più volte contattata telefonicamente da un soggetto a lei inizialmente ignoto, che le rivolgeva alcune *avances,* dalla stessa respinte.

Nel dicembre 2014, qualche giorno dopo l'ultimo sms ricevuto, la donna rinveniva in un cassetto della sua abitazione una SIM il cui numero corrispondeva all'utenza telefonica che aveva preso contatti con lei.

Si convinceva così che fosse stato il marito a contattarla, nonostante quest'ultimo, interpellato sul punto, avesse negato la circostanza (Cfr. pag. 22 trascriz.).

La persona offesa ha aggiunto di non aver mai avuto la possibilità di prelevare liberamente dal conto corrente familiare e di essere stata costretta, quando utilizzava soldi contanti rinvenuti in casa, a giustificare di volta in volta le spese al marito, mostrandogli gli scontrini di quanto acquistato (Cfr. pag. 23 trascriz.).

Ha altresì precisato di aver contribuito a pagare le spese familiari per metà, fino a quando disponeva di un'occupazione lavorativa (Cfr. pag. 32 trascriz.).

La V ha raccontato inoltre che nel 2016, dopo essere stata ricoverata per due mesi a causa di un carcinoma al polmone, si era recata a vivere dalla figlia per ricevere le cure necessarie.

Allorquando faceva rientro nella casa coniugale constatava che il marito aveva cambiato la serratura, per impedirle di accedervi.

Solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine, riusciva a recuperare tutti i suoi effetti personali custoditi all'interno dell'abitazione (Cfr. pag. 23 ss.).

La persona offesa ha, poi, raccontato che dopo il periodo estivo faceva nuovamente rientro a casa e, non trovando l'uomo, sospettava che costui potesse avere una relazione extra coniugale.

Decideva, così, di cercare all'interno dell'abitazione il *"pene di gomma",* che l'uomo abitualmente utilizzava durante i rapporti sessuali, ma non lo rinveniva.

Non appena il R faceva rientro a casa, la donna gli chiedeva spiegazioni circa la sua assenza e l'imputato le comunicava di aver passato qualche giorno a Venezia "dalla propria figlia".

La V , a quel punto, recuperava il predetto oggetto erotico, frattanto rinvenuto nel luogo in cui veniva solitamente custodito in casa, e, nel mostrarglielo, provocatoriamente domandava al marito se per caso fosse *"un regalo portato a Venezia alla propria figlia"*.

Il R , adiratosi, lo scaraventava per terra e, seguendo la moglie nel corridoio, le sferrava un violento calcio.

Ancora una volta la donna decideva, così, di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine (cfr. pag. 25 ss. trascriz.).

La persona offesa ha specificato che dal luglio 2018, in seguito ad un suo ricovero in ospedale, durato circa tre mesi, si era trasferita definitivamente a vivere dalla figlia - ove è ancora attualmente domiciliata - per ricevere le cure necessarie.
La donna ha fatto presente, infatti, di non aver potuto contare sull'aiuto assistenziale del marito, che, neppure in occasione del suo ricovero in Ospedale in seguito alla rottura del femore, si era premurato di andarla a trovare (Cfr. pag 19 trascriz).
La V ha precisato di aver sofferto molto per la situazione familiare e di avere paura del marito fin dagli inizi del matrimonio.
Ha dichiarato, altresì, di aver interrotto, per timore che l'uomo potesse arrabbiarsi, sia le sue relazioni amicali sia quelle con i parenti, su espressa specifica richiesta dello stesso imputato (Cfr. pag 21 ss. trascriz).
La doma ha, inoltre, raccontato di aver persino tentato il suicidio dopo che il marito, per tre ami, si era allontanato da casa per andare a vivere con un'altra doma (cfr. pag. 26 trascriz.).
Su specifica domanda della difesa, la persona offesa ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che l'uomo avesse sofferto di sindrome delle gambe senza riposo, depressione ansiosa e lieve decadimento cognitivo, precisando di essersi occupata in prima persona di farlo ricoverare nel 2014.
Ha, infine, aggiunto di non essere d'accordo con la volontà dell'uomo di recarsi in per subire un'operazione medica dal valore di circa € 30.000/40.000, a causa dell'impossibilità economica di far fronte a tale spesa, ritenendo che il Ragone possa ricevere le cure necessarie anche in Italia.

Dalla documentazione sanitaria acquisita - e, segnatamente, dalla cartella clinica datata

16.06.2015 dell'ospedale dal verbale di Pronto Soccorso e dal Certificato medico dell'Ospedale del 05.09.2016 - acquisita all'udienza del 10.11.17, emerge in punto di fatto quanto segue.
In data 16.06.2015 la V si rivolgeva ai sanitari dell'Ospedale
a cui riferiva, in maniera corrispondente a quanto dichiarato il 10.12.2015 in sede di denuncia- querela, l'aggressione subita dal marito in data 13.05.2015.

Il giorno 05.09.2016 la persona offesa si rivolgeva nuovamente ai sanitari, i quali riscontravano su di essa lesioni personali (e, segnatamente, *"contusione dell'anca")* giudicate guaribili in giorni 3, rilevando altresì *"lieve edema a livello del grande trocantere anca sinistra".*
Anche in tale occasione la V riferiva al personale medico di aver subito un'aggressione fisica da parte del marito in data 02.09.2016 (cfr. verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Borromeo del 5.09.2016 in atti).

Dal certificato dell'Ospedale datato 10.05.2017, depositato agli atti del processo dalla parte civile in data 16.10.2018, emerge, inoltre, che la V V , a partire dal mese di maggio 2015, a seguito di un episodio in cui il coniuge l'aveva minacciata di morte, aveva iniziato un percorso di sostegno psicologico per far fronte alla *"situazione di maltrattamento fisico, verbale, psicologico ed economico da parte del marito",* che si protraeva dall'inizio del suo matrimonio.
Secondo quanto emerge da tale documentazione la donna, in un primo momento, iniziava il suo percorso psicologico presso il servizio antiviolenza della per poi
proseguirlo presso il

Durante quest'ultima fase la stessa appariva in un primo momento *"determinata per una separazione dal marito violento",* ma *"ancora in difficoltà a separarsi psicologicamente dal marito, come frequentemente accade alle donne che si trovano per molti anni all'interno del ciclo della violenza di genere",* presentando, altresì, *"stati d'ansia diffusi".* Solo nel corso dei successivi colloqui, *"intervallati da accessi in pronto soccorso per maltrattamenti fisici"* o per i trattamenti concernenti problemi di salute, emergeva con chiarezza il desiderio e la determinazione per una definitiva separazione dal marito.

All'udienza del 16.10.2018 è stata sentita la teste **D D A**, nipote dell'odierno imputato, la quale ha raccontato di conoscere da sempre la coppia formata dal R e dalla persona offesa.
A fronte di specifica domanda della parte civile, ha dichiarato di aver più volte ricevuto confidenze sia da parte della V che da parte dello zio, caratterizzate da specifiche e reciproche doglianze sul comportamento tenuto dall'altro coniuge.
La teste ha riferito di aver appreso che i litigi della coppia si erano amplificati nell'ultimo decennio (pag. 4 e 7 trascriz.) e che talvolta avevano avuto per oggetto un'abitazione sita a ' (pag. 8 trascriz.).
Ha tuttavia specificato di non avervi mai assistito personalmente (Cfr. pag. 4 trascriz.) e di non aver mai udito l'uomo minacciare la moglie.
Ha parimenti aggiunto che quest'ultima non le aveva mai rivolto richieste di aiuto (Cfr. pag. 6 trascriz.).
La D ha raccontato, tuttavia, che in un'occasione, qualche anno prima, la zia si era recata presso l'abitazione dei suoi genitori, e, mostrando un livido, aveva riferito che era stato l'odierno imputato a cagionarglielo, sferrandole un calcio alla gamba.

In tale circostanza la donna appariva molto “scossa” (Cfr. pag. 4 ss. trascriz.).
Precisava poi di non aver mai visto, a parte tale episodio, alcun ematoma sul corpo della persona offesa (Cfr. pag. 6 trascriz.).
La teste ha, però, specificato che la V - per quanto a sua conoscenza - già da diversi anni si era, in più occasioni, trasferita a vivere dalla propria figlia sia per ricevere le cure adatte ai suoi gravi problemi di salute sia per il rapporto conflittuale che aveva con il R (Cfr. pag. 6 trascriz.).
Su specifica domanda della difesa ha, infine, affermato di essere a conoscenza del fatto che il R , per deambulare, si avvalga da qualche anno dell’ausilio di stampelle.
All’udienza del 16.10.2018 è stata, inoltre, sentita la teste **R M** figlia in comune all’imputato e alla persona offesa, la quale ha preliminarmente precisato di aver convissuto con i propri genitori fino al 1995, anno delle sue nozze.
La teste ha specificato che durante il periodo di convivenza con la coppia la madre viveva in una situazione di sottomissione, in cui era *“succube"* e *"vittima"* dell’odierno imputato (Cfr. pag. 9 trascriz.).
Più in particolare, la R ha precisato che la V subiva una vera e propria *“violenza psicologica"* da parte del marito, che non le permetteva neppure di fare liberamente i più banali acquisti.
La persona offesa, infatti non disponeva di uno stipendio fisso, lavorando saltuariamente ed in nero come collaboratrice domestica ed era così costretta a chiedere il permesso al marito prima di procedere a qualsiasi tipo di compera.
L’uomo, inoltre, le aveva anche fatto togliere la firma dal conto corrente comune, in modo tale da non permetterle più di prelevare il denaro (Cfr. pag. 13 ss. trascriz.).

La teste ha poi aggiunto che la madre, molti anni prima, aveva sofferto di depressione (pag. 9 trascriz.).
In merito all'episodio del maggio 2015, la F ha raccontato di essere stata contatta telefonicamente dai Carabinieri, che la esortavano a recarsi presso l'abitazione dei genitori, comunicandole che il padre aveva minacciato di tagliare la gola alla propria moglie.
Ha riferito quindi che la madre, dopo tale minaccia, si era trasferiva a vivere da lei per circa dieci giorni e le confidava di avere paura dell'uomo (Cfr. pag. 10 trascriz.).
In seguito a tale episodio, una volta fatto rientro presso l'abitazione coniugale, le raccontava anche di aver collocato una sedia dietro la porta della camera da letto in cui si era trasferita a dormire, la cui serratura era difettosa, per timore che il marito potesse accedervi senza che la donna se ne accorgesse (Cfr. pag. 10 trascriz.).
La teste ha, poi, riferito che la madre si era nuovamente trasferita a vivere presso di lei nel febbraio 2016, poiché, a seguito di un'operazione per la rottura del femore, necessitava di assistenza e cure.
Su specifica domanda della parte civile, ha precisato che la V si era più volte recata presso la sua abitazione, distante circa un chilometro, per trascorrere da lei qualche notte, a causa delle liti con il marito.
Ha specificato che in tali occasioni la donna si presentava in stato di agitazione e piangeva (Cfr. pag. 11 trascriz.).
Le confidava, inoltre, di subire continui maltrattamenti, soprattutto di carattere psicologico, da parte dell'odierno imputato (Cfr. pag. 13 trascriz.).
La B ha precisato di aver visto solo nel settembre 2016 un livido sul corpo della madre, che quest'ultima attribuiva ad un calcio ricevuto dal marito (Cfr. pag. 12 trascriz.).

A fronte di specifica domanda della difesa, la teste ha precisato di non aver mai assistito direttamente ai litigi della coppia, affermando, tuttavia, di essere al corrente del fatto che la situazione fosse precipitata a partire dal 1998, anno in cui il padre aveva iniziato a trascorrere le serate fuori di casa, affermando di aver trovato un lavoro serale.
La moglie, in tale circostanza, apprendendo che ciò non corrispondeva al vero, si arrabbiava per motivi di gelosia, così come quando rinveniva per casa alcuni biglietti indirizzati dal marito ad alcune donne (Cfr. pag. 15 ss.).
La teste ha precisato, infine, che la V nonostante la complessa situazione coniugale, era rimasta a vivere con il marito perché innamorata fino al luglio 2018, anno in cui si è trasferita definitivamente presso la sua abitazione.

All'udienza del 15.02.2019 è stata sentita la teste **B P**, nipote dell'odierno imputato, la quale ha riferito di frequentare da sempre la coppia.
La teste ha specificato di aver ricevuto, nel corso del tempo, sia le confidenze della persona offesa che quelle dell'imputato in ordine al loro rapporto coniugale.
Più in particolare, la E ha precisato che i due erano una coppia *"molto libera",* intrattenendo entrambi relazioni extraconiugali.
Tale situazione, talvolta, aveva comportato l'insorgere di alcuni litigi tra i due.
La teste, più nello specifico, ha riferito di aver saputo direttamente dalla V che quest'ultima si frequentava con un altro uomo, che la *"trattava meglio"* rispetto all'odierno imputato.
Precisava, tuttavia, di non aver mai visto la donna patire di ristrettezze economiche e che, ad eccezione di alcuni screzi, i coniugi avevano sempre avuto un buon rapporto (Cfr. pag. 5 trascriz.).

La E ha raccontato di aver appreso che i Carabinieri, in un'occasione, avevano invitato il R a recarsi in Ospedale e a sporgere denuncia contro la moglie, che lo aveva in più circostanze picchiato.
Ha precisato, poi, che lo zio - per quanto a sua conoscenza - non era mai stato violento nei confronti della persona offesa e che, in più occasioni, costui si era recato dalla sorella in lacrime a causa dei litigi con la stessa (Cfr. pag. 5 trascriz.).
La teste ha dichiarato di non aver mai assistito direttamente ad aggressioni fisiche tra i due né di aver mai sentito pronunciare minacce di morte (Cfr. pag. 6 trascriz.).
La B ha poi affermato che il R , tra il 2015 e il 2016, si era più volte trasferito a vivere sia a casa sua sia a casa della sorella, a causa delle liti con la propria moglie.

Ha specificato, inoltre, di essersi lei stessa più volte recata, qualche anno prima, presso l'abitazione dell'odierno imputato per aiutarlo con le faccende domestiche, dal momento che l'uomo, impossibilitato a deambulare senza l'ausilio delle stampelle, era stato lasciato solo dalla V per un paio di mesi, mentre la stessa si trovava in vacanza (cfr. pag. 6 trascriz.).
La B a fronte di specifica domanda del Pubblico Ministero, ha infine precisato che la coppia, allo stato attuale, è separata legalmente e che l'uomo vive da solo presso la sua abitazione (cfr. pag. 9 trascriz.).

Alla medesima udienza è stata sentita la teste **BG** altra nipote dell'odierno imputato, la quale ha riferito di aver frequentato assiduamente la coppia in passato, sviluppando con questa un rapporto di confidenza.
La teste ha raccontato di non essere mai venuta a conoscenza di problemi coniugali e ha escluso categoricamente che la V patisse ristrettezze

economiche, avendo sempre vissuto una vita *"abbastanza agiata"* (Cfr. pag. 10 trascriz.).
Su specifica domanda del difensore, ha precisato di essere al corrente del fatto che il R; , qualche anno prima, avesse trascorso qualche notte a casa della propria sorella (Cfr. pag. 11 trascriz.).
Ha precisato che allo stato attuale la coppia è separata e che la V non convive più con il marito.
A fronte di specifica domanda del Giudice, la teste ha affermato di non aver mai assistito ad episodi di aggressione verbale o fisica tra la coppia, precisando altresì di non aver mai visto lividi sul corpo della persona offesa (Cfr. pag. 12 ss. trascriz.).
Ha aggiunto, poi, che il R , in passato, aveva lavorato per un ufficio che si occupava della compravendita di autovetture, mentre la V in un negozio di abbigliamento per bambini acquistato dalla stessa coppia, poi dichiarato fallito.
Ha precisato, infine, che lo zio, un paio di anni prima, le aveva riferito che la moglie era stara ricoverata in Ospedale per un problema ad un polmone; sapeva, parimenti, che costei aveva subito anche un'operazione ad una gamba.

Alla stessa udienza del 15.02.2019 è stato, altresì, sentito il teste **RM** , amico di vecchia data dell'odierno imputato.
Il teste ha riferito di aver più volte raccolto le confidenze del R : in ordine ai suoi problemi familiari.

A titolo esemplificativo, ha raccontato che il R gli aveva confidato di aver costruito una proprietà in , ma di non essersela potuta intestare a causa di alcune leggi vigenti in quello Stato, nonché di aver aperto, a nome della moglie, un negozio di articoli per bambini, che rischiava il fallimento.

Il R i si era così occupato gratuitamente, in quest'ultimo caso, di trovare un concordato con i fornitori, ponendo fine a tale situazione.
Su specifica domanda della difesa, ha precisato che tale negozio era stato finanziato interamente dall'odierno imputato, poiché la moglie, a suo dire, era priva di occupazione lavorativa.
Ha dichiarato, tuttavia, di non aver mai appreso dal R che tra la coppia vi fossero dei litigi, eccetto le normali discussione tra coniugi, descrivendo il loro rapporto come *"perfetto, amichevole"* (cfr. pag. 16 trascriz.).
Ha però precisato di essersi recato solo rare volte presso la loro abitazione, *"due e o tre volte in tutto"* (Cfr. pag. 17 trascriz.).
A fronte di specifica domanda della difesa, ha affermato che il R< , già da un'epoca antecedente al 2015, soffre di gravi problemi alla spina dorsale, che gli impediscono la normale deambulazione.
Ha specificato, infine, di essere al corrente del fatto che verso i primi anni del 2000 l'odierno imputato aveva abbandonato l'abitazione coniugale, precisando altresì di averlo rimproverato più volte per tale scelta (Cfr. pag. 17 trascriz.).

L'imputato R ì G all'udienza del 15.02.2019, ha acconsentito a sottoporsi ad esame ed ha fornito la propria versione dei fatti; costui, per quanto qui di rilievo ed in estrema sintesi, ha affermato di non essere mai andato d'accordo con la moglie, confermando il contesto coniugale litigioso.
Su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha negato fermamente di aver minacciato la moglie e di averle, in altra occasione, sferrato un calcio all'altezza dell'anca, precisando di non essere neppure in grado di alzare la gamba.
Ha parimenti affermato di non aver mai picchiato né la persona offesa né i suoi figli.

Ha specificato, anzi, di essere stato lui stesso vittima di aggressioni da parte della donna sia fisiche (così come emerge dal Verbale di Pronto Soccorso del 17.03.2018, depositato dalla difesa in data 15.02.19, ove il R riferisce di aver subito un'aggressione da parte della moglie) che verbali.
La stessa, infatti, lo aveva più volte ingiuriato accusandolo di andare "a donne" (Cfr. pag. 18 ss. trascriz.).
L'imputato ha riferito che la V aveva iniziato a sporgere una serie di denunce-querele dopo che l'uomo, a seguito della loro separazione, le aveva proposto di vendere le loro proprietà immobiliari e di dividere a metà il ricavato, per far fronte ad alcune spese sanitarie che avrebbe dovuto sostenere a (Cfr. pag 19 trascriz.).
Interpellato dal proprio avvocato sul punto, ha affermato, infatti, di soffrire di alcuni problemi di salute, e, più in particolare, di essere affetto da una sindrome delirante e da parziale cecità, circostanza che gli permette di fruire di una pensione di invalidità (così come emerge, peraltro, dalla documentazione sanitaria acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 15.02.2019).
Ha raccontato di aver appreso da un datore di lavoro della donna che la stessa aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.
In merito all'episodio del 13.05.2015, il P ha raccontato di aver chiesto alla moglie di restituirgli la propria fede nuziale e che la stessa si era rifiutata.
A questo punto era scaturita una lite *"non violenta"* ma ciononostante la V aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, le quali, giunte presso l'abitazione, avevano esortato la donna a restituire al marito la fede.
Interpellato sul punto, ha fermamente negato che più tardi vi fosse stata una colluttazione o ima caduta accidentale da parte dei due (Cfr. pag. 20 ss. trascriz.).

Ha parimenti negato di aver impedito alla moglie di avere rapporti con la propria famiglia d'origine, affermando di averla frequentata lui stesso e aggiungendo che la V anche allo stato attuale, è solita trascorrere con i familiari alcuni periodi dell'anno all'interno della casa vacanze dell'uomo.
Ha infine precisato di vivere, allo stato attuale, da solo nella casa coniugale e di aver W
successivamente sporto diverse denunce nei confronti della moglie per maltrattamenti (Cfr. pag. 21 u ss trascriz.).

Tale ultima circostanza, peraltro, emerge chiaramente dalla documentazione in atti - acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 15.02.2019 - ove si evidenzia che in data 29.06.2015 nonché 11.08.2015 e 21.03.2018, presso il Commissariato P.S. il R sporgeva denuncia
nei confronti della moglie in ordine ai reati di minacce, abbandono di persone incapaci e maltrattamenti.
In data 11.12.2016 l'odierno imputato sporgeva ulteriore denuncia, presso la Questura di per la scomparsa della moglie.
In data 13.10.2016, tuttavia, come emerge dalla documentazione depositata dalla parte civile in data 12.04.2019, il Gip di questo Tribunale, con sentenza nr. 16/2804, pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti della V , in ordine alle accuse mosse dal marito in occasione delle sopracitate querele, ritenendole infondate.

§§§§§§§§§§§§§§§

Orbene, alla luce del compendio probatorio sopra descritto, appare possibile pervenire all'affermazione della penale responsabilità di R : G in relazione ai reati allo stesso ascritti.

Dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla persona offesa emerge un chiaro contesto di sopraffazione della quale è stata vittima, in conseguenza dell'atteggiamento tenuto dall'imputato nei suoi confronti.

Com'è noto, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa giova ricordare che, se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela, essendo essa portatrice di un interesse il più delle volte antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; ed invero alle dichiarazioni indiziami delle persone offese, com'è noto, non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni (in tal senso Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 770 del 2008; e Cass. Sez. U, n. 41461 del 19.07.2012).

Nel caso di specie le dichiarazioni predette, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria, ben possono essere da sole poste a fondamento della odierna decisione.

Nella vicenda in esame, sebbene per quanto detto non necessari, sussistono tuttavia anche numerosi riscontri esterni, rappresentati dal referto medico nella cartella clinica datata 16.05.2015 dell'ospedale dal verbale di Pronto Soccorso e dai Certificati medici dell'ospedale del 05.09.2016 e del 10.05.2017, nonché dalle dichiarazioni delle testi D DA i (che ha confermato di avere in un'occasione notato la presenza di lividi sul corpo della persona offesa) e R LA M (che ha confermato il clima di prostrazione e sopraffazione della po), che si

ritengono parimenti attendibili. Dette risultante processuali denotano, infatti, in maniera lineare, un clima familiare caratterizzato da frequenti e violente discussioni, sorte per futili motivi, in occasione delle quali il R assumeva un atteggiamento prevaricatorio nei confronti della V , arrivando persino ad aggredirla e a minacciarla di morte, sopraffatto da scatti d'ira.

Il conducente appare, invece, il narrato di testi B. P B Gì e R
M le cui dichiarazioni risultano per quanto qui di interesse "neutre", non avendo direttamente assistito (a differenza degli altri testimoni) ad alcuna delle condotte maltrattanti oggetto di specifica contestazione.

Si evince dunque con certezza, dalle sopra esposte risultanze processuali, che R G ha sottoposto la V a continue vessazioni ed aggressioni - queste ultime sia verbali che fisiche - provocando in lei uno stato di sofferenza e di esasperazione.
I comportamenti in parola, di natura certamente maltrattante, si sono ripetuti con continuità e non è possibile, pertanto, ritenerli come singoli e sporadici episodi da valutarsi isolatamente attesa la reiterazione nel tempo delle condotte ed il clima familiare di sopraffazione ingenerato.

Alla luce del compendio probatorio risultano, quindi, provati i fatti di reato contestati al capo 1) dell'imputazione, che integrano pienamente la fattispecie di cui all'art. 572 c.p..

Provata risulta altresì, alla luce del referto medico in atti, la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 2), risultando pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto di lesioni personali contestato (ovvero *"contusione dell'anca "* con prognosi di giorni 3), rappresentati, sotto il profilo oggettivo, da una qualsiasi alterazione

anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass., n° 22781 del 26.4.2010; Cass., n° 43763 del 29.9.2010) che sia in rapporto di causalità con una condotta del soggetto agente, come nel caso di specie.

In definitiva, l'imputato va dichiarato responsabile di tutti i reati allo stesso ascritti, che possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati ascritti occorre determinare il trattamento sanzionatone.
Tutto ciò premesso, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta, e valutata la personalità dell'imputato - che ha acconsentito a sottoporsi ad esame - ritiene questo Decidente di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore del fatto.
Ciò posto, pena equa appare quella di anni 1 e mesi 5 di reclusione, così calcolata: pena base 2 anni di reclusione (minimo edittale) per il reato di cui al capo 1), ritenuto più grave, ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, fino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione aumentata, per la continuazione con il reato di cui al capo 2) di mesi 1 di reclusione, fino al raggiungimento della pena finale indicata.
Le spese processuali devono essere poste a carico del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p..
Appare possibile concedere, in favore dell'imputato, il beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti di legge.

In presenza di esplicita richiesta della parte civile, all'affermazione della penale responsabilità segue la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni dalla spessa patiti, da liquidarsi in separata sede.
Si impone, infine, la rifusione delle spese sostenute per far valere l'azione civile, che si liquidano, in considerazione dell'effettiva attività svolta e sulla base della notula presentata, nella complessiva somma di € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Il carico di lavoro complessivo di questo Decidente giustifica, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. la riserva di deposito della motivazione entro il termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara R G colpevole dei reati allo stesso ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, per l'effetto lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Visto l'art. 163 c.p.
concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge;
Visto l'art. 538 c.p.p. ss.
condanna l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso, nei confronti della stessa, delle spese processuali sostenute che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 12.04.2019

N. 11408/17 R.G.T.

N. 41887/16 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI MILANO
IX SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Milano, IX Sezione penale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabio Processo:

vista la sentenza n. 5193/19 emessa da questo Tribunale in data 12.04.2019, nei confronti di R G (nato a 1939);

vista la richiesta, pervenuta in cancelleria il 18.07.2019, con la quale l'avv. , difensore della costituita parte civile V i Vi , chiede di procedere alla correzione della suddetta sentenza nella parte in cui non è stato disposto, in dispositivo, che il pagamento delle spese processuali, sostenute dalla predetta parte civile, avvenga "in favore dell'erario";

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, nel caso di specie, l'imputato risulta essere stato, tra l'altrp, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio in favore dello Stato giusta decreto n. 1150/2017 dell'8.06.2017;

che nel dispositivo della stessa risulta, tuttavia, omesso, nella statuizione relativa alle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile, "c/ze *il pagamento avvenga in favore dello Stato "* (anticipatario);

considerato che detta omissione rappresenta mero errore materiale, alla cui correzione può provvedersi mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.;

ritenuta, pertanto, l'istanza, meritevole di accoglimento;

P.Q.M.

dispone che nel dispositivo della sentenza n. 5193/19 emessa da questo Tribunale in data 12.04.2019, dopo le parole " **CONDANNA** l'imputato al risarcimento del danno subito dalla p.c. costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso, nei confronti della stessa, delle spese processuali sostenute che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per

legge", **si aggiungano le parole "disponendone il pagamento in favore dello Stato".**

Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza e per la comunicazione alle parti processuali.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22.07.2019.

IL GIUDICE (DOTT. FABIO PROCESSO)

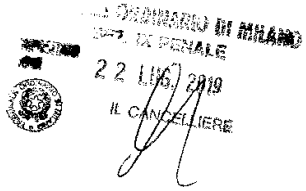

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 15 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA nei confronti di;

- F L , nato a ITALIA
  elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia.

Libero con divieto di avvicinamento alla persona offesa ~ presente

Difeso di fiducia dall'avv. -

Presente.

IMPUTATO

Vedi allegato.

, con la quale aveva avuto in precedenza una
relazione
Del delitto p. e p. dall'art. 612 bis c.p., perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava sentimentale, in particolare con numerose telefonate, sia di giorno che di notte, con minacce di morte ed altre quali *"sarò io a farti la festa f "ti faccio vedere cosa vuoi dire prendere per il culo le persone",* ingiurie quali *"sei una merda", "stronza" "pula de mierda"',* appostandosi altresì più volte sotto casa sua e mandandole fotografie da cui si desumeva la sua presenza sul posto, cagionandole in tal modo un grave stato di ansia e paura e costringendola altresì a modificare le proprie abitudini, ad és. modificando i suoi orari di lavoro.

In Milano, dal febbraio al 7 maggio 2018

- Con l'intervento della parte civile - **C** i **T** difesa di fiducia dall'avv. ***Presente solo il difensore.***

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna alla pena di mesi dieci di reclusione.

Il difensore di Parte Civile ha chiesto la condanna alle pene di legge a carico dell'imputato, nonché la condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali indicate nella apposita nota, riportandosi a conclusioni scritte.

Il Difensore dell'imputato ha chiesto in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche ai sensi del comma II dell'art. 530 cod. proc. pen.; in subordine la derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 660 cod. pen; in estremo subordine il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche e di quella relativa alla provocazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato datato 11 giugno 2018, seguito all'arresto nella flagranza del delitto per cui si procede e all'applicazione della misura cautelare indicata in epigrafe, L F è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per rispondere dell'imputazione di atti persecutori, commessi nei riguardi della ex compagna e convivente K M

Nella prima udienza svolta davanti alla scrivente in data 12 novembre 2018, è stato disposto un rinvio su richiesta di un termine a difesa da parte del nuovo legale, subentrato *in limine* ad assistere l'imputato; quindi, nella successiva udienza di rinvio del 26 novembre 2018, è stata verificata la regolarità del contraddittorio, nonché dichiarata l'apertura del dibattimento e poi concesso un rinvio per consentire la citazione dei testimoni.

L'istruttoria dibattimentale è poi consistita nell'esame della persona offesa e dei testi d'accusa, F L , M > T * • M ʟ C ed E

S , nonché nell'esame dell'imputato e nelle produzioni documentali di cui si darà conto nel prosieguo.

In data odierna, dopo aver ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere le risultanze dell'istruttoria.

Per quanto concerne la disamina delle prove dichiarative raccolte in dibattimento, è bene cominciare dalla testimonianza resa dalla persona offesa **- KT** - la quale ha dichiarato di aver conosciuto

L • F nel 2011, quando prestava servizio come collaboratrice domestica presso la casa dei suoi genitori. La relazione sentimentale, nata poco tempo dopo, si è articolata negli anni successivi con parecchi alti e basse, ed è poi sfociata in un breve rapporto di convivenza, fra settembre e dicembre del 2017, quando però ormai la donna lavorava altrove e F aveva ultimato gli studi e cominciato a lavorare.

La decisione di interromperla in maniera definitiva è stata sua, per via dei frequenti litigi e dell'instabilità umorale del compagno. Sull'argomento, la vittima ha così testualmente riferito: " ... *il weekend che ci siamo lasciati, per esempio, era un venerdì che sono andata a , perché avevo il week end libero, lui è venuto a casa di mia sorella ed era frustato perché i*

suoi amici non lo volevano con lui, dovevano vedere la partita dell'Atalanta e lui non era stato invitato. Allora viene da me, da mia sorella, ho fatto una cena per lui, ho cercato di ironizzare, perché lui non mangiava niente, io sono sudamericana, noi abbiamo altre diverse abitudini alimentari, lui non mangiava niente. Quindi io cercavo sempre di venirgli incontro, perché anche lui non stava bene con lo stomaco. Ho preparato una cena a base di quello che piaceva a lui, ho preso il vino, ho preso il risotto, tutto in modo che si sentisse a suo agio, per farlo stare bene. Lui è venuto, 5 minuti è stato

bene con la mia famiglia, due minuti ha parlato con loro, poi ha iniziato di nuovo "devo andare a fumare, devo andare a fumare, andiamo a fumare" e gli faccio "non possiamo stare un attimo qua? Stiamo bene..." l'ho accompagnato giù, sotto, a fumare, e non trovava l 'accendino. Era già nervoso perché aveva litigato con i suoi amici, non trovava V'accendino, perché non trovava l'accendino si è infuriato, io gli ho detto...
In strada nella macchina sua. E' sceso dalla sua macchina, perché non trovava l'accendino, ha iniziato a dire tutte le parolacce del mondo... Ha dato un calcio nella macchina, fuori, ha detto che la sua vita faceva schifo. Quando è rientrato in macchina io gli ho detto una parola, mi ha mandato a quel paese, ha detto "scendi dalla macchina, sono stufo, tanto tu non mi capisci, fuori, fai fuori "; il giorno dopo questo episodio, stando sempre alle parole della teste, accadde che: "... *io non stavo bene, perché ovviamente avevo pianto tutta la notte perché avevamo litigato, dicevo "perché non riusciamo a stare bene " e io gli ho detto "mi accompagni in stazione? Non vieni a ?" E lui mi fa "no, col cavolo che vengo, non vengo " e io gli dicevo "ma perché non vuoi venire? Così stiamo insieme e risolviamo le nostre cose? " e lui non voleva, ha detto che lui mi serviva solo per taxi, che io volevo che lui mi accompagnasse alla stazione, che non sarebbe venuto, che sarebbe venuto lunedì perché doveva andare a fumare con dei suoi amici, non per vedere me, solo per andare a fumare con dei suoi amici. E venuto comunque quella domenica, mi ha accompagnato in stazione e anche lì io mi sono messa a piangere perché gli ho detto "perché non ci capiamo? Perché non riusciamo a stare bene? Perché così" e lui lì mi ha detto che era stufo, ha detto "non ce la faccio più, smettila di piangere, perché stai piangendo? Non ti capisco, tu non sai cosa vuoi" allora gli ho detto "Allora se non ci troviamo bene perché non ci lasciamo? Lasciamoci se non stiamo bene, tu non mi capisci, io non ti capisco... " io continuavo a piangere e volevo scendere dalla macchina e lui mi ha preso dal golfino, dalla giacca con cui ero, e mi ha tirato fortissimo e mi ha detto "se scendi, K , non mi vedrai mai più, perché sono stufo di te " però forte urlava, come sempre, poi picchiava le cose...",*
A quel punto, dopo essere rientrata nell'appartamento di , preso in affitto a nome di F , lei gli comunicava di volere chiudere la relazione e la sua reazione è stata così descritta: *"Mi ha iniziato a tartassare, mi ha detto "vai fuori dalla mia casa, vai fuori dalla mia casa, questa è la mia casa" quel*

giorno lì che mi ha picchiata mi ha preso un ciuffo di capelli, questo non me lo dimenticherò mai, mi ha preso un ciuffo di capelli, me li ha buttati per terra e mi ha detto "Maledetta stronzo non mi vedrai mai più " e sene è andato, mi ha lasciato lì così e poi da lì mi ha detto "fuori dalla mia casa, fuori dalla mia casa, non ti voglio più vedere, fuori dalla mia casa, devi sparire dalla mia vita, sei come la peste nella mia vita" mi ha detto".
All'epoca era più o meno il mese di dicembre 2017, e la T dovendo cercare in fretta e furia un'altra sistemazione, più o meno da febbraio 2018 andò a vivere in un altro appartamento a , tentando di nascondere l'indirizzo al F , il quale però, poco dopo, le comunicava di sapere dove lei si trovasse.
Ad ogni modo, dopo l'aggressione subita nel mese di dicembre 2017, la donna decideva già di recarsi presso il centro anti - violenza e di intraprendere un percorso psicologico per l'analisi e la risoluzione dei suoi stati d'animo ormai radicati in termini di angoscia e paura, connessi appunto alle estreme difficoltà di gestione della relazione sentimentale, soprattutto in fase di chiusura della stessa appunto.
L'imputato, in particolare, non rassegnandosi alla fine della storia, perseverava nel chiamarla numerosissime volte al giorno *f circa cento telefonate al giorno"),* inviandole anche un'infinità di messaggi, sia in lingua italiana, sia in spagnolo, tutti sempre carichi di insulti e di minacce di fargliela pagare per il male che gli stava causando: a tal proposito
T ' ha fatto presente di aver poi deciso di bloccare le chiamate in entrate provenienti dall'utenza dell'ex compagno, e di aver verificato - solamente *a posteriori* e proprio in vista della escussione dibattimentale - di avere ricevuto più di 500 chiamate da parte dello stesso, quanto meno da febbraio a maggio, ossia alla data dell'arresto.
Ha anche raccontato che, grazie alle sue abilità informatiche, F era riuscito sovente a contattarla facendo apparire sulla schermata del cellulare numeri di suoi parenti sudamericani, così da indurla a rispondere, salvo poi identificarsi apertamente una volta che lei avesse aperto la conversazione.
Analogamente, ha avuto contezza del fatto che fosse riuscito a entrare nel proprio profilo *facebook,* perché ne aveva notato delle modifiche e - conoscendo le competenze in materia del giovane - aveva immediatamente intuito che fosse opera sua.
In merito al periodo successivo alla rottura di dicembre 2017, e quanto meno fino alla data dell'arresto dell'ex fidanzato, la parte lesa ha asserito di

aver costantemente vissuto in un fortissimo stato di ansia e paura, ingenerato dai sistematici comportamenti fin qui riportati, e tale da indurla persino a temere di uscire da sola e ad evitare frequentazioni interpersonali di ogni tipo: "zo *ho vissuto come un topo, mi nascondevo sempre, perché non volevo essere trovata da lui, lui continuava a chiamarmi cento volte, trecento, e scriveva tantissimi messaggi, cinquecento, tantissimi...Mi diceva "mi devi parlare" però lui prima mi aveva detto "non mi vedrai mai più", poi mi aveva detto "dammi il telefono, esci dalla mia casa, dammi il telefono " basta, era chiusa la storia, cosa dovevamo dirci di più? Ed era finita malissimo, non c'era niente da parlare e continuava a dirmi "mi devi parlare, mi devi parlare " milioni di messaggi, milioni, milioni di messaggi..."*. Più precisamente, nei primi mesi del 2018 T > viveva in solitudine nella stanza presa in affitto, non riuscendo a condividere neppure con le proprie sorelle, stabilmente residenti a il proprio dolore, anche perché – sempre seguendo la narrazione in analisi - aveva avuto dei dissidi con loro proprio
per via del fatto che si erano da sempre opposte alla scelta di rimanere insieme al F , nonostante le criticità della storia anche negli anni in cui perdurava. Infatti, come più volte accennato, la relazione sentimentale con l'imputato, sebbene parecchio altalenante, si era sviluppata a partire dal 2011 / 2012, ed era spesso sfociata in violenze fisiche da parte sua; tuttavia, ella aveva sempre preferito soprassedere, evitando anche di recarsi in ospedale, essenzialmente per amore e per rispetto della sua famiglia per cui inizialmente lavorava.
Infine, a proposito del giorno dell'arresto avvenuto il 7 maggio 2018, ha riferito quanto segue: *me ne sono andata a casa della mia amica, così, dopo ancora tutti i messaggi, videochiamate, domenica, tutto, poi sono tornata a lavoro, ero angosciata perché continuava a scrivermi dicendomi "oggi ti verrò a prendere, ti vengo a prendere " e lui conosceva il mio lavoro, quindi la mia paura era sempre di trovarmelo lì fuori. Quindi invece di uscire alle otto sono dovuta uscire alle sette e mezza come tante altre volte avevo fatto per paura... Sì, sono andata a casa mia e mi guardavo le spalle .... Io non volevo aprire la tapparella perché abitato al piano rialzato, non era tanto alto, quindi si vedeva fuori e sentivo sempre che qualcuno mi guardava, non ero mai serena. Quindi avevo la tapparella abbassata, mi stavo per fare la doccia e lì inizia di nuovo "ti ho trovata..*In tale frangente

ha rammentato di essere stata colta da un attacco di panico e di avere inizialmente chiamato la sorella M C al telefono, la quale l'aveva poi sollecitata a richiedere l'intervento della polizia, come poi di fatto accadde.
Dopo l'arresto e l'irrogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, la vittima ha percepito un senso di maggiore sicurezza, anche perché F non l'ha più direttamente contattata, salvo alcune eccezioni: nello specifico, a giugno del 2018 ha ricevuto una mail in lingua spagnola in cui l'uomo, in buona sostanza, le chiedeva di tornare sui suoi passi e perdonarlo; dopo di che è capitato, in un'altra occasione, che suo cognato le riferisse di essere stato contattato dall'imputato per avere notizie della donna. Infine, circa un mese prima dell'udienza dibattimentale, una comune amica le aveva riportato di un suo tentativo di contatto con lei, di fatto mai avvenuto, ma la notizia l'aveva profondamente turbata.
Lo stato di estremo turbamento della vittima trova inoltre riscontro, quanto meno per la giornata del 7 maggio 2018, nelle indicazioni del teste operante **F L** il quale ha dichiarato di essere intervenuto presso l'appartamento della T quel giorno a seguito di una
segnalazione telefonica e di avere trovato lì sotto l'odierno imputato, a bordo della propria auto e con a disposizione dello stupefacente che, in quel contesto, è stato posto sotto sequestro. Il poliziotto ha poi rammentato come, al loro arrivo, la donna richiedente appariva in lacrime e in evidente stato di choc.

M T M C sorella della parte lesa - ha dichiarato di essere stata presente presso la propria abitazione di ' quando, nel mese di dicembre 2017, e 1 arrivarono per passare il
Natale insieme, salvo poi andare via poco dopo a seguito di una violenta lite. Allo scontro la teste non ha fisicamente assistito ma ne ha ricevuto il racconto, pur se parziale, di sua sorella che le disse di essere stata insultata e picchiata con pugni al volto dal fidanzato. Ha poi aggiunto che sua sorella si confidava raramente con lei poiché ne temeva il giudizio, atteso che parecchie volte lei stessa l'aveva redarguita di lasciare l'imputato, ovvero di denunciarne le condotte violente e soverchianti.
Da ultimo, ha confermato di aver sentito al telefono la vittima, percependone, come al solito, lo stato di abbattimento psicologico e di forte nervosismo, sia a seguito della lite di dicembre 2017, quando la coppia ormai prossima alla separazione aveva fatto rientro a , sia il giorno dell'arresto dell'imputato. In tale ultima occasione, percependo l'angoscia e la paura di K , le aveva vivamente suggerito di chiamare la polizia, appunto.
E. S ha poi conosciuto la vittima nel gennaio 2018, quando era in cerca di una stanza in affitto, e ha coabitato con lei per qualche mese da febbraio 2018. Non ne ha ricevuto confidenze diffuse, poiché la donna appariva molto schiva e silenziosa, ma ne ha notato un atteggiamento di chiusura, sintomatico di un evidente stato di depressione, palesato — fra le altre cose - dal fatto che uscisse solo per andare a lavorare ed evitasse ogni contatto sociale umano: *"quel periodo la vedevo poco, perché noi nella nostra casa abbiamo proprio una specie di monolocale, quindi avevamo poche interazioni, però ogni tanto riuscivamo a parlare, inizialmente lei usciva pochissimo dal suo piccolo monolocale in casa, stava sempre dentro e noi non sapevamo neanche se c "era, se non c 'era, io quello che pensavo che stesse a dormire... cioè lavorava e tornava a casa e stava nel letto, quindi in effetti ci diceva che stava male, che era un periodo in cui stava molto male, qui non vedeva nessuno, non usciva stava tutto il tempo coricata a letto proprio. Pian pianino poi si confidava e quindi mi diceva che il suo ex fidanzato appunto, era stato molto aggressivo con lei, che era stata una storia che era durata diversi anni e da cui lei non riusciva a uscirne, perché ogni volta che voleva uscire da questa storia era come se lui cercasse con le moine, con complimenti, dicendole: "Ti amo, se te ne vai mi suicido" eccetera... a riportarla in quella... era proprio una specie di trappola...*

Cercavo di coinvolgerla e diceva: "Non vedi come sto, sto malissimo, non ce la faccio, sto male, sto male " era proprio depressa... e poi anche fisicamente io l'ho vista una sera al 10 febbraio, quindi appena arrivata e l'unica sera in cui era uscita perché c 'era una festa di compleanno della sorella, adesso non so se la sorella che ha testimoniato o l 'altra, insomma sono venute anche le sorelle a prenderla proprio a casa, poi l 'hanno portata a . ed è
stata l'unica sera in cui l'ho vista uscire ed era prima di maggio, poi da maggio in poi invece ogni tanto è uscita. Quella sera quindi si è finalmente

vestita, ed era una ragazza bellissima, ma io fino a quel momento l'avevo sempre vista che ne so, con la cuffia in testa, era proprio, male, male".

Da ultimo, **L F** ha reso l'esame all'udienza del 27 marzo 2019, così completando anche alcune asserzioni già effettuate in sede di dichiarazioni spontanee alla precedente udienza del 30 gennaio 2019. Come peraltro aveva fatto anche in sede di convalida del proprio arresto davanti al GIP, egli ha sostanzialmente ammesso l'addebito, spiegando di aver avuto nei riguardi della parte lesa un profondo sentimento di amore, durato per circa otto anni, dunque ben al di là della breve parentesi di convivenza della fine del 2017, e iniziato dal 2011, quando l'ha conosciuta perché prestava servizio come domestica in casa sua. Ha aggiunto di aver inviato tutte le telefonate, le lettere e i messaggi di cui si è parlato al solo scopo di ricucire la relazione, o comunque per palesare il suo grave malessere anche fisico, sfociato in una serie di disturbi gastro - intestinali di evidente matrice psico -somatica, e per cui ha fatto anche delle terapie. La violenza di certe sue reazioni era dunque alimentata da questo radicato malcontento, oltre che dall'abuso di sostanze stupefacenti da cui a tutt'oggi ha detto di essere guarito.
Analogamente, l'accesso ai *social network* con le password della I sarebbe avvenuto da parte sua in quanto le stesse erano rimaste memorizzate sul suo computer da quando la ex compagna lo aveva usato in epoca di convivenza ed era sempre stato mirato a riallacciare con lei un dialogo.
Ha infine sostenuto più volte di essersi reso conto solamente *in limine* dello stato di ansia e paura procurato alla donna, e di avere - da quel momento - sempre cercato una soluzione conciliativa, anche offrendo un risarcimento monetario con le proprie risorse, per vero limitate perché fondate solo suo lavoro. E tuttavia, ha sempre riscontrato una forte chiusura rispetto a scenari di ricomposizione della vicenda in chiave transattiva, nonché un netto rifiuto al proprio tentativo di riparazione del danno alla persona.

Dopo avere riepilogato in sintesi il compendio dichiarativo a disposizione del Giudicante, giova accedere ad una rapida panoramica della **documentazione** acquisita dal Tribunale su consenso delle parti. In tal senso si menzionano:

- ***verbali afferenti agli atti irripetibili,*** con particolare riguardo

all’arresto in flagranza del F , ai sequestri operati in quel contesto,
nonché alla convalida e all’irrogazione della misura cautelare nei suoi confronti;

- ***documentazione medica — relativa al periodo 2011 - 2013,*** attestante la patologia gastrica di cui ha riferito l’imputato, nonché una consulenza tecnica afferente alle sue condizioni di salute psico - fisiche nella cui anamnesi affiora, appunto, l’incidenza del vissuto personale sulla progressione e l’estrinsecazione dei disturbi lamentati dalF
- due fatture - afferenti a *sedute psicologiche* - sostenute dalla parte civile nel mese di agosto e di ottobre 2018;
- taluni atti inerenti ad un procedimento penale attualmente pendente presso la procura di , a seguito di denuncia dell’odierno imputato nei riguardi della persona offesa, per il delitto di atti sessauli con minorenne;
- stampe relative ai *messaggi inviati dall’imputato* alla vittima nel periodo febbraio / maggio 2018, cui si è fatto diffuso riferimento nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ricostruite, la responsabilità penale dell’imputato per il reato ascritto si ritiene accertata oltre ogni dubbio ragionevole, per le motivazioni di seguito chiarite.
In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita in dibattimento dalla persona offesa, la quale ha ricostruito con precisione e completezza, senza tralasciare i particolari individuati all’interno della contestazione, pur manifestando autentico scoramento rispetto al proprio racconto, e talvolta anche cedendo all’emozione e al pianto nel corso dell’esame.
Il quadro dettagliatamente ripercorso da • T K risulta connotato non solo da una condotta perdurante di molestia, e talvolta anche di minaccia in senso stretto nei suoi riguardi, veicolato per lo più da messaggi dì testo, ma anche da mail e numerosissime telefonate ricevute dall’imputato dopo la fine della breve convivenza, ma anche da un sostrato di notevole aggressività, sia fisica sia verbale, che aveva caratterizzato *ab initio* l’approccio dell’uomo verso di lei, ossia pure nei precedenti anni di sviluppo della loro altalenante

relazione. Questa narrazione, peraltro, trova puntuali riscontri nel residuo compendio probatorio in atti, a partire dai messaggi inviati dall'imputato nel periodo in contestazione, costellati di insulti come [44]*puttana di merda"* e simili, ovvero di pesanti recriminazioni per la fine della storia, nonché di autentiche minacce del tipo *"ti trovo, so dove sei"* ecc... Inoltre, le indicazioni delle due testimoni d'accusa sentite sull'argomento convergono pienamente rispetto alla descrizione di una condizione di vita di profonda frustrazione e depressione in cui è precipitata la vittima a seguito di tali atteggiamenti persecutori, giungendo quasi ad azzerare i rapporti con familiari e amici, oltre che ad escludere qualsiasi occasione di contatto sociale esterno.

In questa direzione, il Tribunale reputa di disattendere la sottolineatura del difensore in sede di discussione, stando alla quale né le sorelle della C , né altri avrebbero mai assistito direttamente agli atteggiamenti persecutori attribuiti all'imputato. Per vero - al netto della suggestione insita in tale affermazione - è noto come uno dei criteri sintomatici per la valutazione circa l'attendibilità della vittima si sostanzi proprio nella ponderazione di quanto dalla medesima confidato, in costanza degli eventi per cui è processo, a soggetti terzi. Per di più, almeno per la posizione della teste M C

M • T non bisogna tralasciare il dato per cui la stessa, sia nell'occasione del dicembre 2017 sia in altre situazioni, ha dichiarato di avere personalmente constatato la condizione di estrema agitazione della sorella, in concomitanza con alcuni degli accadimenti salienti dalla stessa riferiti.

Da ultimo, non si può fare a meno di osservare come proprio l'imputato abbia, ora come all'epoca della convalida del suo arresto, ammesso pienamente di aver perpetrato comportamenti quali quelli riportati dalla parte civile, ivi compreso l'accesso ai suoi spazi informatici, asserendo di averne a lungo tempo sottovalutato le ripercussioni per la serenità della ex compagna, essendo esclusivamente animato da un sentimento di non rassegnazione alla conclusione del rapporto sentimentale.

La pregnanza probatoria dei segmenti istruttori fin qui enucleati rileva, *a fortiori.* se si considera che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, "/e *regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc, pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere*

legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone
Né, d'altra parte, l'attendibilità della testimonianza in analisi può ritenersi inficiata dal dato per cui I si sia costituita parte civile nel presente procedimento, alla luce di tutti gli elementi sintomatici di piena credibilità intrinseca ed estrinseca fin qui sottolineati.

Ciò premesso, il Tribunale non dubita in merito alla concretizzazione del primo segmento costitutivo della fattispecie incriminatrice per cui si procede, incarnato dalla perpetrazione - nell'ambito di un periodo di tempo che va dall'inizio del 2018 fino alla data dell'arresto in flagranza del prevenuto - di condotte reiterate di molestia e minaccia all'indirizzo della persona offesa. Una siffatta conclusione rileva vieppiù alla luce dell'ormai univoca interpretazione della Corte di Cassazione, seguendo la quale "è *configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti dì atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice "*[1][2]. Ecco perché le pur sapienti argomentazioni difensive spese in direzione opposta non meritano accoglimento.

Dalla sincerità ed autenticità del racconto della vittima si desume, inoltre, la sussistenza degli eventi da cui la norma incriminatrice fa discendere 1'esistenza del delitto di atti persecutori, contemplati - com'è noto - in chiave alternativa fra loro.
Anzitutto, il perdurante stato di ansia e paura, indissolubilmente mescolato ad un timore per la propria incolumità, ragionevolmente fondato sulle minacce ricevute e comunque sul comportamento sistematicamente manifestato dall'imputato anche in costanza di rapporto di coppia.

In secondo luogo, si è raggiunta piena evidenza, nel corso di questo dibattimento, pure dell'ulteriore evento, inerente al coattivo mutamento delle proprie abitudini di vita da parte della C , per come riportate dalla diretta interessate e riscontrate, a tacer d'altro, dalle parole della teste E S che ne ha osservato l'isolamento e il rifiuto di uscire e frequentare persone nei mesi in questione.

Si delinea così una condizione perfettamente coincidente con quella descritta dall'art. 612 bis c.p., poiché, mutuando ancora una volta le parole dei giudici della Suprema Corte, *"ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate"*[3].

In particolare, per quanto concerne la realizzazione di uno degli eventi psicologici previsto alternativamente dal legislatore, occorre rammentare che la Corte Suprema ha precisato come *"la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata "*[4]. Ebbene, nel caso che ci occupa, i profili sintomatici sono deducibili non solo dalle puntuali indicazioni fomite dalla parte civile a proposito del proprio stato d'animo e delle conseguenze sulla sua vita dei comportamenti adottati dall'ex compagno, ma anche dalle convergenti informazioni veicolate dagli ulteriori testimoni e, *per tabulas* dalla osservazione circa la frequenza e il contenuto delle molestie per cui è processo.

In questo contesto, il Giudicante non ritiene dì accogliere la prospettazione difensiva, per vero anch'essa meramente suggestiva, stando alla quale l'evento psicologico non si sarebbe potuto verificare poiché la donna

avrebbe
fin da subito bloccato le chiamate in entrata dell'ex fidanzato nel periodo marzo / maggio 2018. Al contrario, il Tribunale considera come la magmatica comunicazione via sms e mail, gli accessi abusivi agli spazi informatici della C , nonché il tenore degli incontri e fra imputato e vittima contribuiscano ad integrare un quadro di effettivo assedio in pregiudizio della donna.

Da ultimo, non residuano perplessità quanto all'esistenza in capo all'imputato nell'Afe *et nunc* della propria condotta criminosa della consapevolezza circa la sua portata *lato sensu* molesta, come pure asserito dal difensore in sede di discussione, deducibile sulla base di un criterio dell'art. *quod plerumque accidit,* in virtù della loro protrazione nel tempo oltre che dall'intrinseco contenuto di certe condotte concretamente persecutorie, già più volte menzionate. Peraltro, sul tema, giova ricordare come *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"*[5] [6]. Risulta quindi sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del delitto un dolo generico, nel caso di specie effettivamente riscontrabile.
Pertanto, l'unico argomento difensivo *ab initio* perorato dal medesimo imputato, afferente al dato per cui lui stesso non avrebbe compreso fin dall'inizio la portata effettivamente molesta delle proprie condotte, omettendo d calcolarne le ripercussioni sulla serenità psico fisica della ex fidanzata non può assurgere a fattore dirimente rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie.

In un contesto come quello fin qui descritto, non risulta certamente configurabile l'ipotesi di cui all'art. 660 cod. pen., prospettata dalla difesa nella propria richiesta di derubricazione del fatto, in virtù della assoluta incongruenza delle condotte delittuose in esame - per come in concreto estrinsecate e finalizzate nello spazio - tempo - rispetto a un finalità di disturbo della quiete pubblica, quale fattore costitutivo della contravvenzione in questione. Sull'argomento sia sufficiente ricordare quanto asserito dalla giurisprudenza di legittimità: *"in tema di molestia o*

disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all''art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati"

Una volta accertata la responsabilità penale in ordine al reato ascritto, L F deve essere condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a suo favore, essenzialmente giustificato dalla condotta postuma assunta e mantenuta dall'imputato, improntata a evidente resipiscenza oltre che a un autentico sforzo, documentato in atti, di ricomporre in senso conciliativo l'intera vicenda, sebbene a tutt'oggi rimasto disatteso.
Viceversa, questo Giudice ha fermamente escluso la sussistenza dell'ulteriore attenuante della provocazione, pure invocata dalla difesa - peraltro connessa a presupposti di fatto semplicemente allegati ed evidentemente non messi a fuoco nel corso della presente istruttoria, sottolineando le indicazioni sul punto dirimenti adottate dalla Corte di Cassazione: *"non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione ed un reato che, in concreto, si manifesta come abituale, attraverso una serie di reiterati comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta cui l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno*^
Svolte queste doverose premesse in tema di qualificazione giuridica del caso concreto, alla luce degli indici commisurativi di cui all'art. 133 c.p. - con specifico riguardo alla complicata vicenda di rapporti umani in cui si inseriscono le condotte delittuose, alla portata comunque circoscritta e alla definitiva cessazione delle stesse da un tempo congruo — si stima equo irrogare nei confronti dell'imputato una pena finale pari a sei mesi di reclusione.
La stessa è stata determinata riducendo - per la concorrenza delle attenuanti generiche appunto - la base sanzionatoria fissata in mesi nove di reclusione, per la concorrenza delle attenuanti generiche.

La fissazione di una pena base comunque compresa fra il margine minimo e il medio edittale si giustifica per evidenti esigenze di adeguamento della stessa alla gravità e alla durata dell'illecito, in concreto cessato da circa un anno ormai.
E' stata infine concessa la sospensione condizionale della pena alla luce dell'auspicabile effetto monitorio della presente condanna, tenuto conto del fatto che l'imputato è persona di giovane età, a tutt'oggi incensurata e dei rilevanti sintomi di resipiscenza che ha veicolato nel corso del dibattimento. Gli effetti di legge inerenti all'applicazione del beneficio sulla misura cautelare irrogata nei riguardi dell'imputato a partire dal maggio 2018 sono stati esplicitati nell'ordinanza dettata a verbale in data odierna, alla quale si fa qui espresso richiamo.

Tutto ciò premesso, dall'accertamento della responsabilità penale dell'odierno imputato discende, nel caso *sub indi ce,* anche l'obbligo a suo carico di risarcire tutti i danni cagionati alla parte civile costituita, per la cui

[7] Cass., sez, I, n, 29830 del 3 luglio 2017. liquidazione si reputa necessario rinviare alla opportuna sede civile, non essendo stata raggiunta la prova della quantificazione delle differenti voci espressive del danno alla persona, si per sé afferente a una sfera psico - fisica particolarmente delicata che, come tale, abbisogna di adeguata ponderazione tecnica.

Infine, F imputato è anche condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa nel processo fin qui affrontate che sono state liquidate in conformità al protocollo vigente, tenuto conto della riduzione di 1/3 imposta dall'art. 106 bis TU 115/02, atteso che la stessa risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sono stati così liquidati euro 1100, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA: Finterà somma è da distrarsi a favore dello Stato anticipatane.

PQM

Visti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.

DICHIARA

F L colpevole del delitto ascritto e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

Fi al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita - **T** i **K** i - da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna, inoltre, F imputato a corrispondere alla parte civile sopra menzionata le spese di costituzione e difesa in giudizio, computate in complessivi 1100 euro oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Motivazione riservata in giorni trenta.

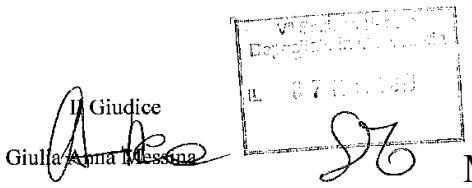

Milano, 15 aprile 2019

'Cass., sez. un,, n. 41461 del 19 luglio 2012.

[2] Cass., sez. V, n. 38306 del 13 giugno 2016: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata.

[3] Cass., sez. V, n. 10111 del 22 gennaio 2018.

[4] Cass., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795.

[5] Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014,

[6] Cass., sez. I, n. 19924 del 4 aprile 2014.

10326/18 R.G.TRIB.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUINTA PENALE In composizione monocratica

Il Giudice,

- con riferimento al procedimento indicato in epigrafe, a carico di:

PALETTI LORENZO definito con sentenza n. 5249 del 15/04/2019 in esito a giudizio di primo grado;

- rilevato che è in atti un provvedimento dì sequestro, a carico del predetto imputato, in data 8 maggio 2018, relativo a sostanza stupefacente detenuta dal predetto imputato al momento del proprio arresto nella flagranza del delitto di atti persecutori;

- rilevato tuttavia che - per mero errore materiale - nella sentenza sopra menzionata non è stata disposta la confisca con distruzione della droga sebbene essa integri un effetto obbligatorio *ex lege* del sequestro, tenuto conto del fatto che si tratta di oggetti la cui detenzione per la distribuzione integra per sé reato;

- ritenuto infine che, in relazione a quanto fin qui esposto, l'effettuazione di una udienza camerale all'uopo appaia del tutto ultronea;

PQM

dispone la confisca dello stupefacente in sequestro con distruzione, a cura della P.G. operante, con facoltà di subdelega.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Milano, ^maggio 2019

1

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 15 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

» **A- L- ITAUA** nato a 197|6,

(elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv.

libero- assente

® Difeso di fiducia dall'avv.

dall'avv.

quest' ultima anche in sostituzione

IMPUTATO

A) del reato p. e p. **dall'art 612 bis c.p.** perché con condotte reiterate molestava, minacciava e vessava CE in modo da cagionarle un perdurante stato d'ansia e di paura e tali da
ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o per quella di sua madre, C A e della loro bambina. A V . In particolare:

o le inviava numerosi messaggi telefonici (SMS) denigratori e dal contenuto ingiurioso;

- pubblicava sulla pagina del suo profilo facebook, numerosi messaggi denigratori, da! contenuto ingiurioso e di minaccia nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari;
- le inoltrava messaggi di posta elettronica dal contenuto denigratorio ed ingiurioso;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona a cui era stato legato da una relazione affettiva ed attraverso l'utilizzo di strumenti informatici:

Fatti
commessi in
dal 14.10.2016 ed in permanenza attuale

nata a **ITALIA** ;
il
Parte Civile:

.1976 e residente a Inzago (MI), in via Padre e«*^r>arsa. cnstmrìrasi parte civile

IMPUTATO

C - difesa di

—

Presenti
Vedi allegato.

- Con l'intervento della parte civile -E fiducia dall'aw.
  entrambe.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna alla pena di mesi nove di reclusione.

Il difensore di Parte Civile ha chiesto la condanna alle pene di legge a carico dell'imputato, nonché la condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali indicate nella apposita nota, riportandosi a conclusioni scritte.

Il Difensore dell'imputato ha chiesto in principalità l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per carenza di dolo; in subordine la

derubricazione del fatto in delitto di cui all'art. 595 cod. pen; in estremo subordine il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio datato 12 settembre 2018, L i. A è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per rispondere dell'imputazione riportata in epigrafe, perpetrata ai danni della ex compagna E C , costituitasi parte civile nel presente procedimento.
Nella prima udienza svolta davanti alla scrivente in data 10 dicembre 2018, è stata verificata la regolarità del contraddittorio, nonché dichiarata l'apertura del dibattimento e poi concesso un rinvio per consentire la citazione dei testimoni.

L'istruttoria dibattimentale - celebrata in assenza dell'imputato - è consistita nell'esame della persona offesa, E C del teste d'accusa, A C , e del teste di parte civile, E Fi , nonché nell'acquisizione dell'interrogatorio reso da LA il 12.10.2017,
in fase di indagini preliminari. Per quanto riguarda, poi, la documentazione versata all'interno del fascicolo del Giudicante, con il consenso delle parti, se ne darà conto in dettaglio nel prosieguo della motivazione.
In data odierna, dopo aver ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere le risultanze dell'istruttoria.

Nella disamina delle prove dichiarative raccolte in dibattimento, è bene cominciare dalla testimonianza resa dalla persona offesa **-E.**
C - la quale ha preliminarmente chiarito di avere intrattenuto una relazione sentimentale con L i A per circa un biennio, dal 2012
al 2014, dalla quale, nel settembre del 2013 era nata una figlia di nome V La coppia ha coabitato per circa un anno, da prima della nascita della bambina e fino alla fine della storia. La rottura definitiva, a suo dire, avvenne per iniziativa del compagno il quale smise di frequentare una terapia psicologica alla quale la C aveva inteso fare ricorso per tentare di ricomporre la crisi del rapporto, acuita dopo la nascita della bambina.
Tant'è che, nella fase finale della convivenza, l'uomo spesso dormiva fuori casa e si era creata una situazione di sostanziale incomunicabilità fra le

parti. Dopo la formalizzazione di un accordo di separazione, stando al quale A avrebbe potuto tenere la figlia V. nella giornata del giovedì e sentirla telefonicamente ogni giorno fra le 17 e le 21, corrispondendo alla *C* un contributo di 100 euro al mese per il mantenimento della piccola, lo stesso non ha mai, di fatto, rispettato in alcun modo queste prescrizioni e la relazione con la ex compagna si è esacerbata nei termini di seguito riportati; "Le *sue risposte erano abbastanza violente, verbalmente violente. Lui il più delle volte diceva che tanto io non capivo niente e che non era possibile mettersi d'accordo con me perché io non*

rispettavo mai i patti. ... Lui sosteneva di non aver visto la bambina, che corrisponde al vero. Di fatto, non ha mai chiesto di vedere la bambina. Quando lo chiedeva, non era il suo giorno. Oppure lo chiedeva in orari dove io fisicamente non avevo la possibilità di leggere la sua richiesta. Perché mi ha... mi ha mandato delle mail alle 3 di notte in cui mi diceva: 'Domani sono in paese. Vedi di organizzare un incontro con la bambina".
In questo contesto, A insultava spesso la vittima e i suoi familiari, asserendo
che fossero *"persone di merda"* e frasi simili.
In un'occasione, nel luglio del 2015, ha anche aggredito fisicamente la donna che, a seguito di questo episodio, decise di recarsi dapprima in pronto soccorso per le cure e poi presso un centro anti - violenza: *"avevamo deciso di comune accordo che ci vivessi io con la bambina e che lui potesse venire in questa casa nel momento in cui voleva stare con la bambina, avevamo deciso che io rimanevo in quella casa, pagavamo il mutuo metà per uno e avevamo trovato, saremmo andati avanti in questo modo qua. Però di fatto lui non ha rispettato gli accordi perché non mi faceva mai sapere con anticipo, io gli chiedevo almeno 24 ore di anticipo quando arrivava, per poter organizzare il suo stare con V . Quando arrivava, con la difficoltà che io avevo nel gestire ì rapporti con lui, gli chiedevo se voleva cenare con noi o se voleva stare con noi. In quel periodo lì lui era molto arrabbiato con me. Io ricordo con chiarezza che sono andata al piano da basso (...) perché in tutte le occasioni in cui io preparavo da mangiare anche per lui, poi lui non veniva mai a mangiare con noi. Aveva sempre una scusa per cui... non cenare con noi e quindi sono andata giù e avevamo avuto un diverbio. Io mi sono... gli ho detto: "Va bene. Allora non mangiare" devo avergli detto qualcosa tipo: "Non mangiare. Arrangiati", mi sono girata e ho fatto per salire le scale. In quel momento lui mi ha colpito la schiena e lo ricordo... con una manata aperta, in piena schiena. Me lo ricordo, mi ricordo la sensazione di avere avuto la sensazione che ho avuto un colpo di tosse. Però ho dovuto attaccarmi al muro, perché la bambina che avevo in braccio non cadesse sulle scale. Perché mia figlia era ancora piccolina. In quel momento lì mi sono spaventata molto, quindi gli ho urlato: "Che cosa stai facendo?" Sono salita in casa, in camera, mi sono chiusa in camera, gli ho urlato di andare via, che non avevo più intenzione di parlare con lui e di vederlo per quella giornata ",*

Quando poi, nel 2017, si è trasferita a vivere in un altro appartamento con la figlia, la vittima ha subito alcuni atti vandalici: in un'occasione, ad esempio, ha trovato la propria auto bloccata da un motorino che era stato ancorato alla vettura con una catena; così pure, qualche giorno dopo, ha rinvenuto una scritta sul muro davanti alla propria abitazione che diceva così: "Ciao mamma bastarda".
Inoltre, in più di un'occasione si è resa conto di essere pedinata dall'imputato: *"A parte le occasioni in cui scriveva su Facebook: "Oggi vi ho visto da lontano " e quindi mi diceva dove ci aveva visto, quindi avevo la certezza che lui ci avesse in qualche modo spiato. Ne ricordo due in particolare. Uno in cui sono andata a prendere mia figlia V all'asilo in macchina. Per tornare dall'asilo verso casa mia ci sono 2 o 3 strade possibili, però una è la più veloce, quella più diretta. Ad un certo punto, ho guardato nello specchietto retrovisore e me lo sono trovato dietro. In quel momento lì non ho saputo cosa fare. Per cui ho fatto finta di non averlo visto. Perché la mia convinzione era che se non gli davo la percezione della mia paura, lui lasciasse... più... avevo la sensazione che più lui vedesse che io avevo paura, più lui cercasse di farmela. Quindi ho fatto finta di non averlo visto e mi sono diretta al cancello di casa in modo tranquillo, normale. Solo che, fermata davanti al cancello di casa, il cancello non si apriva. Io ho un telecomando e non si apriva velocemente. Ho dovuto aspettare quei 10 secondi che si aprisse. In quel momento lì, lui col suo furgone si è messo dietro la mia macchina e in quel momento lì io ho vaghi ricordi perché ho avuto molta paura. Lui è sceso dal furgone era coperto in modo non riconoscibile, è venuto al finestrino e ha bussato con violenza e io... mi ricordo che... no, no. Ce la faccio. Mi sono spaventata, lui ha guardato dietro. Perché in quel periodo lì era il periodo in cui lui chiedeva che io gli dessi la dimostrazione che la bambina esisteva, o gli dessi la dimostrazione che la bambina era viva. Quindi lui sosteneva che io non gli dessi informazioni. Quindi lui ha guardato dietro, ha visto la bambina, m'ha fatto così col dito e se n'è andato (...) sempre più o meno tra il 2016-2017. In questa occasione qui, era estate. Perché è stato il giorno in cui è arrivato il Giro d'Italia a*
Quindi con una mia amica, che è madre di un bambino che ha la stessa età di Vi ' e che... abbiam fatto praticamente la gravidanza insieme, abbiamo deciso di andare a in bicicletta. Sono 5 chilometri,

3 chilometri, più o meno da casa mia. Sono uscita dalla casa di questa ragazza e in bicicletta con i bambini seduti dietro di noi ci siamo diretti verso il Naviglio. Io ho visto passare il furgone, anche in quell'occasione ho fatto finta di non vederlo perché non volevo agitare la mia amica. Lui ci ha visto e ha come inchiodato, perché era in giro, secondo me che... io penso che ci stesse cercando. Perché come ha visto, ha inchiodato, ha come parcheggiato. La mia amica non sapeva che lui avesse cambiato macchina, quindi non poteva immaginare che fosse lui e il momento in cui noi siamo passate lui ci ha inseguito col furgone. Noi abbiamo preso la pista ciclabile, quindi abbiamo percorso il Naviglio e io avevo l'agitazione perché ero in bicicletta e non sapevo come gestire la cosa e arrivata a io però l'ho visto di
nuovo, ho visto di nuovo il suo furgone. Poi c'era tanta gente, c'erano troppe biciclette, non penso si sia potuto fermare. Però era come se lui avesse dovuto farmi sapere che sapeva dov'ero sostanzialmente. Nel senso, mi ha fatto vedere che c 'era senza fare altro".

Nello stesso tempo, la teste aveva appreso da amici comuni dei numerosissimi post di insulti e minacce che l'imputato pubblicava sul suo profilo *facebook,* rivolti a lei e ai suoi familiari, accusandoli sovente anche di non fargli vedere la figlia. Peraltro, anche se lei lo aveva bloccato sul social network, A le inviava direttamente mail ed sms carichi di insulti,
apostrofando anche sua madre che era solito sbeffeggiare per la sua attività di maestra, e suo padre, pure deriso per il fatto di essere un carabiniere. Anche sulla sua segreteria telefonica, registrava messaggio del tipo *"sei una puttana, madre di merda, puzzona* fino a che la C , per paura, non ha disattivato il servizio. Nel contesto di queste comunicazioni telefoniche o scritte, è anche capitato che minacciasse di morte lei e i suoi genitori, come quando, in un'occasione, pretendendo di entrare di sera in casa della ex compagna con il pretesto di vedere se la figlia fosse lì e stesse bene, le fece il segno della pistola in presenza anche di altri commensali.

Questa situazione, soprattutto nel biennio 2016 - 2017, ha procurato alla parte lesa un forte stato di ansia e paura, tanto che fin dalle battute finali della convivenza, aveva preso a chiudersi a chiave in stanza di notte temendo incursioni dell'A che andava e veniva da casa senza alcun

preavviso, anche in orari notturni, così come aveva richiesto alla madre di trattenersi a dormire con lei e la bambina. Dopo la definitiva cessazione della coabitazione, i numerosissimi attacchi verbali e le minacce fin qui ricostruite, veicolate dal telefono, dal web, ma anche di presenza, hanno cagionato in lei la paura di uscire di casa da sola, per il costante timore di incontrarlo e di assistere a una qualche sua aggressione.
Da ultimo, in merito alla relazione con la bambina, ha fatto presente che il padre non la vede ormai da circa due anni, ossia dall'ultima occasione in cui ella si è resa conto di essere stata pedinata da lui. Anche il contributo per V non viene più versato da A neppure in misura parziale, dalla fine del 2017: egli - a suo dire- si limita a qualche telefonata sporadica in cui, fra le altre cose, non manca di inviare parolacce all'indirizzo della ex compagna e della nonna materna, e per di più talvolta finge anche di non riconoscere al telefono la voce di V Per vero, stando a quanto appreso dalla teste, l'uomo ha anche sottoposto la figlia al teste del DNA nel 2014, reputando che non fosse sua.
A i C ., madre della persona offesa, ha confermato di aver prestato sistematica assistenza alla figlia soprattutto in costanza di separazione dall'imputato, recandosi sovente a farle compagnia di notte perché aveva una bimba piccola e l'uomo entrava e usciva da casa senza alcuna regola e senza avvisare. Ha poi detto di essere a conoscenza dei numerosi insulti rivolti a lei direttamente e alla figlia da A precisando come in un'occasione egli si fosse presentato dietro la porta di casa sua, in orario serale, affermando di volere vedere V senza annunciare il proprio arrivo e con un tono minaccioso che l'ha impaurita e l'ha indotta a non aprirgli. Il tutto anche perché, stando a quanto spiegato dalla teste, l'epoca era proprio quella delle sistematiche aggressioni via web nei riguardi di tutto il suo nucleo familiare. Infine, ha parlato dello stato di ansia e paura della C nei riguardi del compagno, precisando di avere lei stessa paura di quell'uomo.
E F psicologa del centro anti - violenza che ha avuto in carico la parte lesa nell'anno compreso fra 2015 e 2016, ha affermato di aver riscontrato nella donna un vissuto traumatico che è stato gradualmente affrontato e analizzato, nonché in parte superato dalla paziente, in relazione al rapporto con l'ex compagno.

Passando desso alla disamina della **<u>documentazione</u>** acquisita dal Tribunale si menzionano:

- ***l' interrogatorio del prevenuto,*** dal quale emerge che - come dichiarato dalla parte civile ~ questi non ha più in alcun modo contribuito al mantenimento della figlia minore, quanto meno da un biennio a questa parte, attribuendo alla natura conflittuale dei rapporti con la C la ragione del proprio inadempimento perdurante. In quella sede, peraltro, non ha smentito in alcun modo la paternità dei messaggi scritti sul suo spazio *facebook* e delle ulteriori comunicazioni inviate all'indirizzo della ex compagna e della madre di lei, affermando di averle effettuate per via del fatto che gli veniva impedito di vedere la figlia;
- ® ***la documentazione inerente al test di paternità,*** eseguito su iniziativa di A nel 2014 nei confronti della figlia V
- le stampe relative ai ***post pubblicati sul profila*** dell'imputato, con particolare riguardo a tutto l'anno 2017. Si tratta, nello specifico, di numerosissime invettive all'indirizzo di E .Ci , ma anche della teste C , in cui ad insulti in senso tecnico - quali, ad esempio, *"sei solo una carogna ben accompagnata e supportata; siete davvero un branco di mostri; brutte, sporcaccione, disoneste, pelose..branco di vigliacchi schifosi... famiglia di merda* ..." - si associano minacce, più o meno esplicite di morte e di rappresaglie *("ho finalmente anche io la divisa da becchino...ho tanta voglia di mettervi le mani ovunque...* "). In taluni casi, poi, l'imputato manifesta ira per il fatto di non aver visto la figlia, asserendo espressamente di non contribuire più al suo mantenimento, ovvero anche paventando l'ipotesi di farle cambiare il cognome, di trovarle un altro padre e così via.

Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ricostruite, la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascritto si ritiene accertata oltre ogni dubbio ragionevole, per le motivazioni di seguito chiarite.
In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita in dibattimento dalla persona offesa, la quale ha ricostruito con precisione e completezza, senza tralasciare i particolari individuati all'interno della contestazione, pur manifestando autentico scoramento

rispetto al proprio racconto, e talvolta anche cedendo all’emozione e al pianto nel corso dell’esame.

Il quadro dettagliatamente ripercorso da E C - in ordine alla copiosa messaggistica a lei indirizzata dall'ex compagno non solo tramite social network, ma anche via mail e telefono, nonché soprattutto circa il suo atteggiamento progressivamente connotato da rancorosa aggressività nei riguardi suoi e dei prossimi congiunti, e come tale costellato di offese, minacce anche gravi, oltre che da alcuni significativi episodi di pedinamento e dall'attacco improvviso di violenza fisica verso di lei, per quanto rimasto isolato ~ trova significativi riscontri sia nelle indicazioni del teste d'accusa
C (sia nella documentazione estrapolata dal portale *facebook* e confluita nel fascicolo del Giudicante.
Peraltro, quanto meno sul piano della materiale perpetrazione delle condotte in questione, vi è stata una sostanziale ammissione di responsabilità ad opera dell'Ain sede di interrogatorio: è dunque possibile reputare pacificamente riscontrato il quadro empirico delineato dalla persona offesa nel corso del proprio esame dibattimentale.
Pertanto, il primo segmento costitutivo del delitto di atti persecutori, inerente alla reiterazione di condotte moleste da parte dell'agente, risulta acclarato pienamente, e - di conseguenza - non si può accogliere la prospettazione difensiva circa la necessaria derubricazione della vicenda entro le magie del meno grave reato di diffamazione. A tacer d'altro, per vero, proprio nella indiscussa sistematicità e protrazione, nello spazio e nel tempo, delle condotte di molestia e minaccia fin qui ripercorse si annida la cifra distintiva, in termini di abitualità, per l'appunto, del delitto di *stalking,* rispetto alle limitrofe e meno gravi fattispecie di minaccia ovvero anche di diffamazione, pure in presenza di un intento *lato sensu* denigratorio, qual è quello che ha, almeno in parte, animato il comportamento dell'agente.
Una siffatta conclusione rileva vieppiù alla luce dell'ormai univoca interpretazione della Corte di Cassazione, seguendo la quale *"è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.*

Dalla sincerità ed autenticità del racconto della C si desume, inoltre, la sussistenza di almeno uno degli eventi da cui la norma incriminatrice fa discendere l'esistenza del delitto di atti persecutori, coincidente con quel perdurante stato di ansia e paura, indissolubilmente mescolato con un timore,

[1] Cass., sez, V, n. 38306 del 13 giugno 2016: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in relazione a condotte tutte tenute , nell'arco di una sola giornata. /
ragionevolmente fondato sulle minacce ricevute e comunque sul comportamento manifestato dall'imputato fin dalla fase conclusiva del rapporto di coppia, e quanto meno fino alla fine del 2017, sia rispetto alla propria incolumità, sia verso quella dei propri familiari, in quanto anch'essi - come detto - frequenti bersagli delle invettive e delle minacce dell'imputato. Tutto ciò vale anche tralasciando il dato per cui la teste ha asserito di avere per lungo tempo temuto di uscire da sola da casa, così come di restarvi con la figlia, richiedendo per questo l'intervento della mamma.

La prospettazione degli eventi psicologici sottesi alla consumazione dell'ipotesi accusatoria risulta ulteriormente corroborata dalle indicazioni della psicologa E i F che ha avuto in cura la vittima per circa un anno, e ne ha conosciuto e sperimentato direttamente il vissuto traumatico e la ripercussione dello stesso sul suo equilibrio psico- fisico.

Si delinea così una condizione perfettamente coincidente con quella descritta dall'art. 612 bis c.p., poiché, mutuando ancora una volta le parole dei giudici della Suprema Corte, *"ai finì dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate"*[1].

Analogamente, per quanto concerne l'evento psicologico previsto alternativamente dal legislatore, occorre rammentare che la Corte Suprema ha precisato come *"la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai*

suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata"[2]. Ebbene, nel caso che ci occupa, i profili sintomatici sono deducibili non solo dalle puntuali indicazioni fornite dalla vittima a proposito del proprio stato d'animo e delle conseguenze sulla sua vita dei comportamenti adottati dall'ex compagno, ma anche dalle convergenti informazioni veicolate dagli ulteriori testimoni e *per tabulas,* dalla osservazione circa la frequenza e l'irruenza delle incursioni verbali e delle molestie del FA
In questo contesto, il Giudicante non reputa di accogliere la prospettazione difensiva, per vero meramente suggestiva, stando alla quale l'imputato si sarebbe limitato a proporre un malcontento, in termini esacerbati, all'indirizzo della ex compagna e della famiglia di lei sfruttando uno spazio web anziché contattandola direttamente, così da non poterle cagionare alcuno stato di ansia e paura in concreto. Al contrario, ritiene il Tribunale che la magmatica comunicazione via web postata dal soggetto agente non possa essere analizzata al netto di tutti i contatti telefonici, nonché del tenore degli incontri e dei complessivi rapporti fra lui e la vittima nel periodo in considerazione.
Ne discende un quadro di effettivo assedio, non solo telematico ma anche telefonico e fisico (come affiora dagli episodi di pedinamento e dalle incursioni in casa riportate dalla C , e dalla madre) in pregiudizio della parte lesa.

Da ultimo, non residuano perplessità quanto all'esistenza in capo all'imputato nell' *et nunc* della propria condotta criminosa della consapevolezza circa la sua portata *lato sensu* molesta, come pure asserito dal difensore in sede di discussione, deducibile sulla base di un criterio dell'*quod plerumque accidia* in virtù della loro protrazione nel tempo oltre che dall'intrinseco contenuto di certe condotte concretamente persecutorie, già più volte menzionate. Peraltro, sul tema, giova ricordare come *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano*

*finalizzate"*Risulta quindi sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del delitto un dolo generico, nel caso di specie effettivamente riscontrabile.
A tal proposito, l'unico argomento difensivo *ab initio* perorato dal medesimo imputato, afferente al proprio rancore verso la persona offesa da lui accusata di non fargli vedere la figlia, si rivela pretestuoso e privo di concreta consistenza: ciò non solo alla luce delle opposte dichiarazioni rese dalla C , in merito al fatto che il padre non abbia mai rispettato gli accordi, così astenendosi non solo dal contribuire a mantenere la piccola, ma pure dal vederla - nella maggior parte dei casi - prendendola con sé nei tempi e nei modi in cui era stato pattuito, ma anche considerando il suo sostanziale disinteresse pratico verso di lei, oltre ai dubbi di paternità inizialmente concretizzati nella sottoposizione di Valentina al test del DNA. A] per vero, non solo non collabora in alcun modo alla crescita c al mantenimento della figlia minorenne a tutf oggi, ma non ha mai preso parte in concreto al procedimento civile concernente il suo affidamento e la sua gestione, essendo di fatto sparito dalla vita della bambina da almeno due anni.

[4]Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

- Cass., sez. V, n. 10111 del *22* gennaio 2018.

[2] Cass., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795.

Una volta accertata la responsabilità penale in ordine al reato ascritto, l'imputato deve essere condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a suo favore, giustificato dall'accertamento, da un lato, della definitiva cessazione delle condotte per cui è processo, ma soprattutto valorizzando la condizione di disagio personale e familiare molto accentuato in cui versa a tutt'oggi il prevenuto, già in parte desumibile dal tenore di certe sue invettive, ma poi anche evidenziato dal difensore in sede di conclusioni. Orbene, alla luce degli indici commisurativi di cui all'art. 133 c.p. -con specifico riguardo alla complicata vicenda di rapporti umani in cui si inseriscono le condotte delittuose, alla portata comunque circoscritta e alla definitiva cessazione delle stesse da un tempo congruo - si stima equo irrogare nei confronti dell'imputato una pena finale pari a otto mesi di reclusione. La stessa è stata determinata riducendo, seppur in misura non massima, la base sanzionatoria fissata in mesi nove di reclusione, per la concorrenza delle attenuanti generiche.
La fissazione di una pena base comunque compresa fra il margine minimo e il medio edittale si giustifica per evidenti esigenze di adeguamento della stessa alla gravità e alla durata dell'illecito in concreto.
E' stata concessa la sospensione condizionale della pena alla luce dell'auspicabile effetto monitorio della presente condanna, tenuto conto del fatto che A appare gravato da un unico e risalente precedente per una contravvenzione.

Tutto ciò premesso, dall'accertamento della responsabilità penale dell'odierno imputato discende, nel caso *sub iudice,* anche l'obbligo a suo carico di risarcire tutti i danni cagionati alla parte civile costituita, per la cui liquidazione si reputa necessario rinviare alla opportuna sede civile, non essendo stata raggiunta la prova della quantificazione delle differenti voci espressive del danno alla persona.
E' stata comunque calcolata una provvisionale pari a 5000 euro, a favore della parte civile, provvisoriamente esecutiva, sulla base di una valutazione che ha tenuto conto della durata delle condotte lesive perpetrate in pregiudizio della vittima, delle ripercussioni che le stesse hanno ingenerato nella sua sfera personale, per come messe a fuoco nel corso dell'istruttoria

dibattimentale. Si tratta, com'è noto, di un danno alla persona *strido sensu* inteso, tanto che - come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità - *"la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è*

sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato"[1].

Infine, l'imputato è anche condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa nel processo fin qui affrontate che sono state liquidate in conformità al protocollo vigente, tenuto conto della riduzione di 1/3 imposta dall'art. 106 bis TU 115/02, atteso che la stessa risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sono stati così liquidati euro 1100, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA: l'intera somma è da distrarsi a favore dello Stato anticipatorio.

PQM

Visti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.

DICHIARA

A' L . colpevole del reato ascritto, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

A: al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita -E C - da liquidarsi in separato giudizio, computando una provvisionale provvisoriamente esecutiva nella misura di euro 5000.

Condanna, inoltre, l'imputato a corrispondere alla parte civile sopra menzionata le spese di costituzione e difesa in giudizio, computate in complessivi 1100 euro oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatorio.

Visto Kart. 544, comma III, cod. proc. pen.

INDICA

in giorni trenta il maggior termine per il deposito della motivazione.

---

[1] Cass., sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007.

Milano, 15 aprile 2019

Il Giudice
Giulia Anna Messina

PASSATO IN GIUDICATO
li, 2/07/2018
IL CANCELLIERE

Depositato
07 MAG 2019

l

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice in data 17.4.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

del reato indicato nell'allegato

N. 17833/18 RGN.R.

N. 14906/18 RGG.I.P.

Tribunale ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art.429 c.p.p. -

11 Giudice Dr.ssa Teresa DE PASCALE, all'esito dell'udienza preliminare del 20/12/2018 nel procedimento a margine indicato nei confronti di —

S A E I **M** nato il '1988 in Egitto, parla e comprende poco la
lingua italiana domiciliato in **- presente**
attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal 6.07.2018
Difeso di fiducia dall'avv. **presente**

IMPUTATO

in ordine al seguente reato:

A) delitto di cui all'art. 572 c. 1 c.p. poiché maltrattava ripetutamente la convivente T

S insultandola, minacciandola e percuotendola così cagionandole penose condizioni di vita , uno stato di avvilimento psicologico e di timore per la propria incolumità; in particolare a mero titolo esemplificativo in data 15 marzo 2018 la lanciava sul divano, la percuoteva con numerosi pugni sui fianchi ed in testa, per impedirle di urlare le infilava una pantofola in bocca, poi alla reazione della donna che cercava di graffiarlo con le unghie, le strappava l'unghia con un morso; in data 16 marzo 2018 la contattava telefonicamente e le ordinava di raggiungerlo in un punto di , al rifiuto della donna la minacciava telefonicamente più volte con frasi del seguente tenore "ora sto arrivando a casa e ti massacro di botte" ; dal 15 aprile 2018, dopo che la compagna aveva interrotto la convivenza, la contattava a mezzo del telefono e la minacciava ripetutamente con frasi del tipo "io devo entrare in casa e se non succede ti ammazzo di botte"; in data 1 maggio 2018 la contattava telefonicamente e la minacciava dicendo "quando tomi a casa vedrai cosa ho fatto, troverai una bella sorpresa"; al rientro a casa, la persona offesa rinveniva scritta sulla sua porta di ingresso la seguente frase " sei puttana T ' i S in data 3 maggio rinveniva nel cortile del condominio la scritta "ST Puttana"; in data 5 maggio la persona offesa rientrava in casa e trovava sul muro condominiale la scritta "T ” s i PS" e sulla porta di ingresso la scritta " 5 i Ti amo"; dopo alcuni minuti, una volta che la persona offesa era entrata in casa, la raggiungeva, batteva con numerosi pugni sulla porta e urlava" Apri puttana, ti ammazzo";

Favi’ commessi in/) da marzo 2018 al momento attuale con condotta abituale.

la persona offesa dal reato:
T I S i, nata 1959 a **ITALIA** , residente a
regolarmente avvisata non comparsa

ha pronunciato il seguente

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito di emissione del decreto, da parte del G.U.P., il prevenuto era chiamato a rispondere del reato di cui in epigrafe.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi dell'Accusa; in esito il Tribunale comunicava che avrebbe pronunciato sentenza ex art.129 c.p.p.;

10. svolgimento del processo è stato caratterizzato da elevata anomalia, basti considerare che nel corso dell'esame della denunciante, che è figlia dell'odierna p.o., quest'ultima interrompeva ripetutamente, nonché vivacemente lo svolgimento dell'escussione con rimostranze relative, a suo dire, al contenuto delle domande ed ai modi usati sempre dall'avvocato difensore, in tal modo dimostrava di aver ripetutamente violato l'ordine di allontanarsi dall'aula di udienza permanendo viceversa sull'uscio di questa mentre la porta veniva mantenuta aperta; la circostanza determinava la revoca *in parte qua* dell'ordinanza ammissiva di modo che l'audizione della stessa veniva esclusa. In esito all'audizione della denunciante era pubblicato mediante lettura il dispositivo ex art.129 c.p.p. per le ragioni che di seguito si illustrano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si manda assolto il prevenuto dal delitto a lui ascritto poiché dal compendio probatorio non sono emersi elementi in ordine alla sua responsabilità in ordine sia al reato per cui è processo che in relazione ad altri titoli di reato contro la persona,

si è poi considerata la narrazione dei fatti sostanzialmente inesistente della denunciate e le circostanze riferite dagli altri testi.

COMPENDIO PROBATORIO

11. procedimento che occupava scaturiva dalla denuncia sporta dalla figlia della p.o., tale teste riferiva di averla inoltrata perché aveva motivo di temere per la madre.

La prima teste escussa, portinaia dello stabile nel quale abita l'odierna p.o., riferiva di aver visto costei in compagnia dell'imputato, aggiungeva che era stata richiesta di ritirare la posta indirizzata a quest'ultimo, di modo che non conoscendo tale individuo chiedeva all'odierna parte lesa di comunicarle, eventualmente, le generalità di questi, in quanto soggetto occupante l'unità abitativa della p.o. stessa, ma quest'ultima non lo faceva[1] [2]: circostanza che induce dubbi in ordine al fatto che l'imputato abbia convissuto con la p.o.: circostanza, altresì, non di poco conto se si considera che la convivenza è elemento costitutivo del reato che occupa.

Invero, non risulta adeguatamente acclarata la convivenza o una stabile relazione tra la p.o. e l'imputato anche in relazione ai dati riferiti dal teste M della P.G. che intervenuto presso l'abitazione dell'odierna vittima del reato, riferiva che l'imputato non era presente e che in tale occasione raccoglieva solamente il racconto della p.o., riferito in forma stringata, atteso che non sarebbe stato utilizzabile in alcun modo; aggiungeva di aver visto sul muro del palazzo scritte recanti epiteti offensivi[1], ma tale dato è inconferente ai fini del decidere in quanto non è dato sapere se queste scritte si riferivano alla

p.o. e se erano poi state vergate dall'imputato, come dichiarato anche dalla teste C

La figlia della p.o., C N , odierna denunciante, sebbene come evidenziato dall'avvocato della Difesa, avesse sporto la denuncia stessa solo un anno addietro, nulla riferiva in ordine ai fatti per i quali è processo, più in generale non rendeva dichiarazioni indicative di fatti rilevanti ai fini del decidere; affermava che tali fatti avevano avuto per protagonisti la madre e l'imputato e che lei non era stata presente; riferiva poi solo di aver sporto la denuncia in quanto preoccupata per la madre, ma da uno dei messaggi che la Difesa evidenziava si ricava che la vittima del reato si rivolgeva alla figlia sostanzialmente lamentando la circostanza che il prevenuto l'avesse lasciata, la figliola le chiedeva se era spaventata se aveva paura per accadimenti particolari, ma anche dalla risposta della madre offerta in tale occasione, non si ricava affatto riprova di tale circostanza.

Ne deriva, come evidenziato dalla Difesa, che allora non appare nemmeno chiaro il motivo per il quale è stata inoltrata la denuncia da parte della Ci >. La Difesa evidenziava poi nel corso dell'audizione di altro operante che l'odierna vittima del reato aveva sporto altra denuncia per il reato di maltrattamenti indicando quale responsabile

---

[1] Cfr. deposizione teste Cea Patrizia in trascr. verb. ud. 17.4.2019, p.6.

[2] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. odierna pp. 9 e 10.

l’ex marito e che il procedimento scaturito da tale atto era stata una sentenza di assoluzione.

Si impone, in ragione sia dell’assoluta reticenza della p.o. in ordine ai fatti per i quali è processo, come in ragione della circostanza che non consta dato alcuno che possa averla indotta a temere per la madre come da costei riferito, la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.

Sulla base dei dati esposti come emergenti dal compendio probatorio si impone, altresì, la pronuncia della declaratoria di cui al dispositivo.

Si è indicato il termine di deposito perchè stimato congruo.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

Assolve

S ʟ A l E [m dal reato a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Trasmissione degli atti al P.M.

Termine gg.90.

Milano 17.4.2019

Il Giudice

(Dott.ssa Maria Pia Bianchi)

V° Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
IL 26 GIU. 2019

PASSATO IN GIUDICATO
li, 1/10/2019
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
dr.ssa Daniela COPPOLINO
Milano, 11/10/19

N. 1274/18 RG
TRIBUNALE

N. 50389/15 RGNR

N. 2272/17 RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il

N. 5512/19 Dep.Sentenze

REVOCABILE IL

N.Reg.Esecuz.

N.Campione Penale

Redatta scheda il:

PROPOSTO Tribunale Ordinario di Milano

IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 18/04/2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:

Z. T), nato in Tunisia il '1979, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, Avv.

-sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, al divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di comunicare con la stessa tramite qualsiasi mezzo. Misura disposta con ordinanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sez. XII penale, Riesame, in data 26.03.2019.

assente

Difeso di fiducia dall'Avv.

presente

Imputato

a) del reato di cui all'art. 572 c.p. perché, durante la convivenza, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, consistiti nel percuoterla, nel minacciarla ed ingiuriarla abitualmente, maltrattava la moglie J i B così cagionandole penose condizioni di vita e costringendola in diverse occasioni ad allontanarsi dal proprio domicilio unitamente ai propri figli minori, chiedendo ospitalità ai propri genitori e a richiedere il collocamento presso varie comunità. In particolare poneva in essere le seguenti condotte:

- nell'anno 2013, dopo che la donna gli comunicava la sua intenzione di interrompere il loro rapporto, la minacciava di morte, brandendo un coltello lo avvicinava al colto della stessa, e questa in difesa frapponeva la mano provocandole una lesione personale "FLC 1° DITO CON LESIONE NERVOSA DEL RAMO SENSITIVO DORSALE E LESIONE PARZIALE DEL COLLATERALE NERVOSO ULNARE" con prognosi iniziale di 15 s.c.;

dopo l'uscita dalla Comunità dove aveva alloggiato dal mese di novembre/dicembre 2013 al mese di ottobre 2015:
-in data 29.11.2015, dopo una lite, la minacciava "SE NON CI SONO IO IN QUESTA CASA, NON CI SEI NEMMENO TU PERCHE ' IO LA BR UCIO E LA SPACCO TUTTA ",

- *in data 10.12.2015. durante l'ennesimo litigio, l'afferrava con forza da una mano e la trascinava sul balcone della loro abitazione proferendole le seguenti frasi" TU LA DEVI SMETTERE DI FARE COSI' ALTRIMENTI*

MUORI... IO SENZA DI TE NON POSSO VIVERE STO MALE... SE TU NON MI VUOI IO TI AMMAZZO E POI MI AMMAZZO IO COSI' MORIREMO INSIEME", subito dopo simulava il gesto di buttarla dal balcone per poi colpirla con calci sulle gambe;

la costringeva con violenza ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà;

- *successivamente all'ordine di protezione in favore della p.o. emesso il 18.03.2016 dal Tribunale Civile- sezione IX di Milano con prescrizione di non avvicinarsi alla vittima e ai luoghi frequentati, la minacciava reiteratamente di morte ad ogni rifiuto della donna di riallacciare il rapporto con lui dicendole che "le avrebbe sparato e portato la gente sotto casa ".*

In Milano dall 'anno 2010 almeno fino al 11.04.2016.

b) del reato di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 nr. 1 e 5 in relazione all'art. 61 nr. 2 c.p., perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a), dopo averla minacciata di morte brandendo un coltello lo avvicinava al volto della stessa, e questa in difesa frapponeva la mano provocandole una lesione personale "FLC 1° DITO CON LESIONE NERVOSA DEL RAMO SENSITIVO DORSALE E LESIONE PARZIALE DEL COLLATERALE NERVOSO ULNARE con prognosi iniziale di 15 s.c. " con prognosi iniziale di giorni 15 s.c.;

Con l'aggravante di aver commesso le lesioni in occasione del reato di cui al capo a).

In ', in data 13.12.2013.

In cui è persona offesa **J** i **B** , domiciliata come in atti.

- **da informare in caso di scarcerazione ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p.**

Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto: la condanna alla pena di anni 4 di reclusione, non concedersi le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo A).

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 24.01.2018 Z. ; I è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente J i B dal 2010 al 2016 e lesioni personali il 13.12.2013).

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in assenza dell'imputato[1], si è svolta con l'esame dei testi E B , E C Tud. 05.07.2018) J B (ud. 14.03.2019).
All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti, dovendosi, inoltre, provvedere alla trasmissione degli atti al Pm in sede in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 609 bis cp.

***

La ricostruzione dibattimentale della vicenda poggia sulle dichiarazioni della persona offesa J
B , caratterizzate da una significativa sofferenza e difficoltà di ricostruire quanto patito a causa del succedersi di fatti di notevole drammaticità in un arco consistente di tempo.
Va evidenziato che le suddette dichiarazioni sono state raccolte ad una certa distanza dall'avvio dell'accertamento dibattimentale, Poiché J . B (come qui riferito dai suoi genitori) si trovava in Tunisia presso la famiglia del marito, ma senza di lui, per allontanarsi dalla sua situazione. Esigenza che si era fatta più pressante a seguito degli esiti di un intervento chirurgico di

riduzione dello stomaco cui si era sottoposta in conseguenza di un problema di bulimia, che l'aveva vista raggiungere 130 chili di peso.
Il tenore delle sue dichiarazioni ha qui reso in tutta evidenza una consistente difficoltà a distaccarsi da una situazione di costante paura e sopraffazione, nel timore di essere allontanata dai suoi figli. Di seguito, dunque, l'esposizione delle risultanze dibattimentali.

J i B (ud. 14.03.2019) riferiva di aver avviato una relazione sentimentale con Z ' T nel 2009. Nel 2010 si sposavano in Tunisia. Z era privo di documenti che consentissero la sua permanenza in Italia e a seguito del matrimonio avviava la pratica per il ricongiungimento

familiare, che andava a buon fine. Si stabilivano in (una abitazione ALER
occupata abusivamente), dove J B già abitava col proprio figlio, G , nato nel 2008 da precedente relazione. Nel 2011 nasceva la loro figlia A
A seguito di contestazione, emergeva che già prima del matrimonio, mentre lei si trovava in Tunisia, aveva avuto un ripensamento sull'opportunità di sposarsi ed aveva comunicato al Z la propria incertezza. L'uomo si era molto innervosito ed aveva spaccato oggetti in giro per la casa lamentandosi che se lei non lo avesse sposato non avrebbe potuto rientrare in Italia. Era anche intervenuta la sua famiglia. Lei si era spaventata ed avendo solo 19 anni, essendo sola in Tunisia, aveva preferito acconsentire al matrimonio.
L'unica fonte di reddito del nucleo era l'attività di spaccio svolta da Z
Le cose cominciavano ad andare male "*quando lui ha preso i documenti" : "ha iniziato a fare il padrone, ha iniziato ad alzarmi le mani, ha iniziato.... continuava a urlarmi addosso."*
A causa delle persistenti urla che provenivano da casa sua, una vicina aveva denunciato quanto accadeva e lei era stata portata presso una comunità

dover restava per un periodo.
L'inserimento comunitario veniva tuttavia interrotto a causa di un imprevisto incontro con lo 2
La donna riferiva, in particolare, che era stata autorizzata a trascorrere una notte a casa della madre, anche per andare a trovare il figlio maggiore, che era stato collocato presso la nonna. Si era quindi lì recata col consenso degli operatori della comunità.
Il marito non era stato informato della cosa *"perché ogni volta che ci vedevamo era un casino, lui che mi picchiava, faceva un casino "*. Tuttavia, egli la vedeva casualmente in strada, la faceva salire in macchina e la portava con sé presso una abitazione dove si era sistemato in via
: "m'aveva fatto salire in macchina a me e alla bambina, ci ha portato dentro questa casa, la bambina l'ha... possiamo dire sbattuta dentro ... cioè sul divano. A me mi ha portata nella camera opposta e ha cominciato a picchiarmi."
Ed ancora, invitata a riportare maggiori dettagli, in chiusura del suo esmam su domanda di questo giudice: *"lui ha chiuso la camera da letto. Ha iniziato a urlarmi, ha iniziato a spogliarsi, a dirmi succhia puttana, con la cintura,,, io piangevo, mi ha buttata nel letto e ha cercato di penetrarmi da dietro. Io mi muovevo e lui continuava a picchiarmi. "*
Tornata in comunità, gli operatori si rendevano conto del suo stato e lei denunciava quanto accaduto. Per quanto a lei noto, I : era stato raggiunto dall'autorità ma subito rilasciato: *"Io avevo denunciato perché l'educatore mi ha visto con l'occhio nero, con i lividi. E ' stato preso, il giorno dopo però io me lo sono visto davanti. Quindi non è cambiato niente. Io avevo paura... perché ha fatto delle cose "*.
Chiariva, inoltre, che a seguito della denuncia dei suddetti fatti, era stato emesso un ordine di protezione nel 2016. Poiché, tuttavia, temeva che le

venissero allontanati i figli, aveva ridimensionato le accuse.

L'andamento delle dichiarazioni della persona offesa, visivamente emozionata (si interrompeva in continue crisi di pianto, delle quali si è dato atto) e dichiaratamente preoccupata per la propria incolumità, ripercorreva un tracciato di continue denunce e riprese della convivenza, determinate dalla paura e dalla assuefazione della donna.

Ed ancora: *"comunque quando mi ha sbattuto lui mi ha spogliato, ha iniziato a picchiarmi con la cintura. Mi diceva parolacce, ha cercato di violentarmi, io ho denunciato questa cosa, c'è una denuncia nel 2009, non mi ricordo l'anno, però c 'è una denuncia che io ho fatto. Poi dopo non è che abbiamo riappacificato. Io per paura non sono andata più avanti. Perché io ho paura ancora di quest 'uomo, cioè. Dopo sono andata in comunità, sono successi casini... volevano portarmi via i bambini.* ***Io sinceramente preferisco le botte, ma i bambini devono rimanere con me.*** *Quindi sono stata zitta, sono scappata, sono andata in un'altra casa in via . . Che è occupata anche quella. Dopo sono venuti ancora... io sono andata in comunità".*

Precisava di essere stata in comunità per 3 volte.

Nell'arco del suo matrimonio, veniva picchiata ogni giorno, lui le tirava i capelli, la colpiva con calci, pugni, ricordava che l'aveva fatta cadere dalle scale, la colpiva con calci sui fianchi.

Ribadiva di aver sempre cercato di sottacere la sua situazione, anche durante gli inserimenti in comunità, perché temeva che le sottraessero i figli.

Dopo l'ultima denuncia (che portava al presente procedimento), il marito non l'aveva più picchiata ma continuava a urlare.

Aveva espresso varie volte minacce di morte nei confronti di suo padre, di tutta la sua famiglia, degli educatori delle varie comunità ove era stata

accolta.

Ed ancora: " *perché io... cioè, ho ancora paura di questo uomo. Io il 15 gennaio di quest'anno avevo il divorzio da fare. Lui mi ha minacciato, non ho più fatto il divorzio. Io per paura non l 'ho fatto ".*

Invitata a meglio specificare il contenuto delle minacce, la donna proseguiva: "wz *ha detto che se io faccio il divorzio... che poi lui urla. Lui quando urla, io ho paura. Cioè, quindi basta. Non dico più niente, perché non voglio prenderle. Lui è vero, cioè, che è tanti anni che non mi alza più le mani. Ma perché io non rispondo più. "*

Ed ancora precisava: "z'o *vivo con lui. Ma io non voglio vivere con lui". "Io sto vivendo con lui per paura ",*.

---

[1] L'imputato veniva presentato a processo in stato di libertà. A seguito dell'esame della persona offesa, il PM formulava richiesta ex art. 291 cpp di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta che veniva accolta con ordinanza in data 14.03.2019, eseguita in pari data; ordinanza poi riformata dal Tribunale del Riesame, che sostituiva la suddetta misura con l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, con ordinanza in data 26.03.2019.

Ribadiva che le denunce che aveva sporto negli anni passati erano conseguenti ad aggressioni fisiche, cosa che attualmente non si verificava, ma sottolineava che tuttora egli continua a rivolgersi a lei urlando, cose che avviene quasi quotidianamente e che continua ad incuterle paura.

I. motivi per la sua reazione sono i più vari: perché non vuole che lei esca con una amica; non vuole che vada a trovare la madre; o si arrabbia per un ritardo di mezz'ora nel rientro dal lavoro. Pertanto lei evitava ed avita qualunque condotta che lo possa fare alterare *("devo litigarci per farlo, quindi evito ").*

Quanto ai suoi figli, riferiva che il maggiore, nato da una precedente relazione, vive con la nonna perché ha paura di Z . Mentre la figlia nata dalla loro relazione vive con loro e lui la tratta bene. Pur precisando che lei sta attenta acchè la figlia non sia esposto alle urla del padre.

Tornando agli anni passati, la donna riferiva di essere stata più volte aggredita fisicamente, picchiata con la cintura, tagliata con un coltello su un dito (cosa della quale porta ancora una cicatrice). Precisava che si trattava di un episodio denunciato nel 2013, a seguito del quale era andata al pronto soccorso. I : aveva cominciato a minacciarla con il coltello dicendole che la voleva tagliare tutta e lei aveva alzato le mani per difendersi, procurandosi la ferita da taglio che veniva causata da un fendente del marito. Al pronto soccorso aveva raccontato di essersi tagliata da sola lavorando in cucina *"perché io avevo paura che dopo dovevo tornare a casa lo denunciavo e succedeva come l'altra volta della violenza sessuale, che io il giorno dopo me lo sono ritrovato ".*

Quanto alla situazione attuale, aggiungeva, ancora, che la sua vita era completamente condizionata dal timore delle reazioni del marito. Anche quanto ai rapporti sessuali, riferiva: *"io per evitare che anche lui inizia a urlare, faccio quei 5 minuti di incubo ... l'importante è che lui... io sto*

andando avanti così ”. Ed ancora, invitata a chiarire se si fosse mai prospettato un suo dissenso, precisava: *“lui inizia a lamentarsi, magari urla. Io evito. Tanto dura 5 minuti. Cioè è brutto dirlo, però ... io sto vivendo nell’ansia, nell’incubo. Non riesco a liberarmene.”*

A seguito di contestazione emergeva che in occasione della denuncia presentata nel 2015, aveva affermato che il marito le imponeva spesso di avere rapporti sessuali, anche contro la sua volontà, affermando che era un suo diritto.

Inoltre, continuava ad urlare mettendosi con la faccia vicino alla sua facendole paura e dicendole che deve fare quello che dice lui e la insulta dicendole “puttana”.

Periodicamente trascorreva del tempo in Tunisia, dove si recava con i figli e senza il marito, presso la famiglia di lui, per *“stare lontano da lui ”, “perché sanno che io sto male”.*

II. marito è perfettamente a conoscenza della sua volontà di separarsi, ma non trovano un accordo poiché lui non si allontana da casa (l’alloggio assegnato alla donna) poiché egli ha indicato

quell'indirizzo per i suoi documenti e, a suo dire, ha contribuito con la propria certificazione ad assicurare l'assegnazione.
Aggiungeva di aver ricevuto dal marito la richiesta di *"ritirare la denuncia'"* anche in concomitanza del presente procedimento, ma che le richieste le erano state rivolte *"con calma, me lo chiede con calma, perché è furbo"*.

***

In termini coerenti con quanto ascoltato dalla persona offesa, sono risultate le ulteriori testimonianze assunte.
D iB , padre di J iB (ud. .2018), riferiva, in primo luogo, che al momento del suo esame la figlia si trovava in Tunisia, con la figlia minore, mentre Z T: era rimasto a

Affermava di non aver mai *"accettato"* il marito della figlia e di essersi determinato a non conoscere i dettagli della loro relazione, poiché aveva litigato più volte con T e preferiva tenersi alla larga da lui per evitare condotte improprie.
Ricordava di aver visto la figlia ed il marito litigare più volte, sin dall'inizio della loro relazione. Visto che lui si arrabbiava, la moglie gli raccontava le cose dopo che erano avvenute *("perché io reagivo male, è mia figlia e io reagivo male ")*.
Aveva così via via saputo che T : faceva mancare tutto a sua figlia, la trattava sempre male, le *"alzava le mani",* era aggressivo anche a parole. La maltrattava anche psicologicamente perché *"non vuole che lo lascia"*.
Ed ancora: *"mia figlia è un po' in depressione, ha fatto un 'operazione, non riesce a lasciare a lui, lui non la lascia in pace. Mia figlia, in realtà, lo vuole lasciare ma c 'ha paura"*.

E C madre di JB e moglie di DB (ud. 05.07.2018) riferiva, in primo luogo, che il nipote G (figlio di primo letto di J) vive con loro perché aveva troppi problemi a stare con la madre in famiglia con T : Z . Quindi, quando J . veniva inserita in comunità, lei ed il marito chiedevano che fosse affidato a loro. G . era terrorizzato dallo Z , per le sue condotte nei confronti di J
J le aveva più volte manifestato i suoi problemi col marito.
Problemi che l'avevano portata ad avere un rapporto sbagliato col cibo *"proprio la sua rabbia, il suo sfogo era il cibo".* Era arrivata a pesare 130 chili. Tanto che si era dovuta sottoporre ad un intervento di riduzione dello stomaco a seguito del quale, tuttavia, malgrado il sostegno psicologico che le era stato offerto, era *"andata in depressione".* In quel periodo, quindi, si era voluta allontanare per un po' andando in Tunisia presso la famiglia del marito, ma senza di lui.

Quanto al rapporto di J i col marito, la teste riferiva innanzitutto che anche dalla sua abitazione (che all'epoca era in una scala diversa dello stesso complesso ALER) si sentiva spesso urlare e i vicini la chiamavano perché intervenisse. Ricordava un accesso della Polizia, chiamata dai vicini per le urla che si sentivano dalla casa.
Ricordava, ancora, un episodio avvenuto mentre J portava il figlio G all'asilo. Era stata chiamata perché *"lui ha picchiato mia figlia, le ha spaccato il cellulare in testa",* tanto che la figlia era stata fatta entrare dentro alla scuola in attesa che lei andasse a prenderla e che arrivasse la Polizia.
Riferiva che aveva visto la figlia tantissime volte con segni di percosse, ma non le raccontava da cosa erano state provocate.
Ricordava che era stata portata all'ospedale in una occasione, perchè si era rotta un tendine, e la figlia aveva raccontato che si era fatta male da sola

con un piatto rotto.
L'aveva vista con lividi in faccia, sulle braccia, spesso la figlia le diceva di aver battuto su qualche mobile, ma a fronte delle sue richieste di chiarimenti, le confessava che era stato il marito. Tale situazione perdurava da 8 anni, cioè dall'inizio della loro relazione e non era certo migliorata con la nascita della figlia che ora ha 6 anni.
Precisava di averla vista almeno 10 volte con lividi e segni sul corpo.
Peraltro, per circa 4 anni la figlia era rimasta in comunità (con vari ingressi ed uscite). Aveva poi saputo che anche quando era in comunità *"lui andava sempre in comunità a far casino. Perché voleva vedere lei".*
L'inserimento in comunità era stato sollecitato perché l'abitazione dove stava la figlia era stata occupata abusivamente, quindi a seguito delle lamentele dei vicini per le continue urla, era stato attivato l'inserimento in comunità per poi assegnarle una nuova abitazione. Cosa che poi era effettivamente avvenuta circa 2 anni fa, con l'assegnazione di un appartamento in
Riferiva di aver accompagnato J . a presentare denuncia a carico del marito in varie occasione. In particolare quando, raccontandole la verità dopo un po' di tempo, J le riferiva cosa aveva realmente causato i segni delle lesioni. Così era avvenuto dopo che J i le aveva raccontato che il taglio al dito non se lo era procurato da sola con un piatto rotto, ma alzando le mani cercando di non essere colpita dagli oggetti lanciati dal marito.
Per quanto a sua conoscenza, le discussioni in casa della figlia avvenivano per problemi economici perché I le faceva mancare tutto, tanto che lei interveniva spesso con aiuti economici per la figlia e per i nipoti.
Inoltre, I : era molto geloso: *"quindi Pantalone lungo e la maglietta ... anche la bambina, non le possiamo comprare una gonnellino, non le possiamo comprare una magliettina un po' così. Ha una mentalità molto*

diversa dalla nostra", "perché vuole crescere la bambina mussulmana "... "si può mettere la gonna, ma con sotto i pantaloni, lui dice".

J ; è controllata nelle frequentazioni, nelle telefonate, tanto che faticava anche a passare del tempo con lei o con la sorella. Le controllava il telefono.

Quanto all'atteggiamento di T: nei confronti della figlia A la teste affermava che per quanto a sua conoscenza non aveva mai usato aggressività fisica nei suoi confronti, ma la bambina aveva paura del padre, poiché le si rivolgeva sempre con modi molto bruschi e urlando. La piccola le aveva detto più volte: *"papà mi urla, c 'ho paura, posso stare qui anch'io con G ?"*

Non sapeva dire se la piccola A avesse assistito ad atti di violenza del padre nei confronti della madre, mentre G le aveva raccontato, quando era piccolo (circa 3 anni) di aver visto T che picchiava la mamma, tanto che ne aveva paura e non voleva più stare in casa con lui.

J i aveva espresso più volte l'intenzione di separarsi, senza mai riuscire ad attuarla.

Aveva cercato di parlare con I , ma lui affermava sempre che quanto detto da J non era vero

Ancora, riferiva che circa un anno fa, la figlia si era trasferita da lei per 4 mesi per sottrarsi alla sua situazione, ma visto che J i lasciava che quando lei non era in casa il marito andasse a casa, la aveva sollecitata a tornare a casa sua.

Era poi tornata nuovamente da lei per un periodo in occasione dell'intervento chirurgico allo stomaco.

Quanto alla situazione attuale, affermava: *"lei non vuole stare con lui, però non so il perchè, non si decidono una volta e per sempre. Perché così non*

va bene (...) non lo so adesso così perché lei continua a stare con lui, o sotto minaccia o non so, io non so .... Non posso ...".
Aggiungeva che attualmente la figlia era seguita da un o psicologo e sperava che trovasse la forza di risolvere la sua situazione.

***

Il quadro sopra descritto offre, a parere di chi scrive, piena prova della sussistenza di entrambi i reati in contestazione e della loro diretta riferibilità all'imputato.
Come si è già detto, J B ha espresso ancora una volta in questa sede la sua significativa ambivalenza verso la relazione con il marito, combattuta tra una visibile "fatica" esistenziale, che la porta a tacere (come lei stessa ha affermato) pur di non sentire le urla del marito.
Atteggiamento che è maturato dopo anni di aggressioni fisiche di consistente portata, anche coinvolgenti la sfera sessuale, e nel contesto di una sostanziale sfiducia nelle istituzioni, atteso che in più occasioni ha dovuto prendere atto della inefficacia delle sue denunce, dopo le quali puntualmente il marito ritornava a comportarsi come prima.
Situazione che si è potuta apprezzare con mano anche in questa sede.
Come spesso accade in vicende simili, una volta ristabilita una situazione di maggiore tranquillità a seguito dell'adozione di provvedimenti cautelari a carico dell'imputato, la persona offesa ha fatto pervenire a questo ufficio , tramite i Carabinieri, richiesta di "avere la possibilità di rimettere tutte le denunce presentate nei confronti del mio ex marito ed in particolare di ottenere la cessazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento alla PO e di espulsione dal territorio nazionale emessi nei suoi confronti" (cfr. doc. 03.05.2019).
Decisamente più lucida nel descrivere i fatti e la loro portata, è stata la mamma della persona offesa -E i C - la quale, come si è sopra riportato, ha

seguito le sorti della figlia e dei nipoti in tutto il loro sviluppo. L'ha vista in innumerevoli occasioni con i segni delle percosse sul corpo. L'ha accompagnata a denunciare quanto patito, l'ha sostenuta nella gestione dei figli, tenendo presso di sé il primogenito Gì Ed ha descritto la paura costante della figlia come una condizione senza soluzione.

Le dichiarazioni qui raccolte sono reciprocamente coerenti e riportano sostanzialmente lo stesso quadro, che descrive condotte reiterate nel tempo, sistematicamente volte al controllo ed alla sottomissione della moglie da parte di Z 1 , alla denigrazione, allo svilimento. Condotte che per anni si sono espresse con gravi forme di aggressività fisica (percosse con la cintura, calci, pugni, sberle), accompagnate da urla e insulti. Fatti che non possono certo ritenersi "rientrati" dopo la denuncia che portava al presente procedimento. Si è infatti sentito che Z T i si è limitato ad interrompere l'aggressività fisica, mantenendo tuttavia costante l'atteggiamento aggressivo tramite urla, minacce e nel contesto della relazione sessuale con la moglie.

Si deve poi escludere che le dichiarazioni della persona offesa siano state mosse da intenti rivendicativi di qualunque natura. In primo luogo, occorre rimarcare che J B non si è qui costituita parte civile e non ha dunque alcun interesse nel processo. Inoltre, si è potuto soppesare in tutta evidenza l'atteggiamento ritratto e contenuto che la donna ha assunto nel corso della sua testimonianza, parendo piuttosto che sia stata portata a raccontare meno di quanto effettivamente patito.

I fatti così ricostruiti integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, come contestato al capo a) della rubrica.

La condotta tenuta per anni dall'imputato è infatti corrispondente a tutti gli elementi della fattispecie: si è sviluppata nel contesto familiare, nell'ambito di un rapporto di convivenza e che dovrebbe basarsi sulla fiducia e sulla

collaborazione reciproca. Ha causato, con la sua reiterazione nel tempo e con la gravità delle modalità con le quali si è manifestata, condizioni di vita particolarmente penose per la persona offesa, completamente annientata dalla consistenza e dalla reiterazione di quanto patito.
Altrettanto sussistente il reato di cui al capo B) della rubrica, dovendosi ricordare che il racconto della persona offesa (che ha mostrato la cicatrice tuttora presente sul dito) è stato riportato anche dalla madre.
Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di Z T in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti.

Le modalità delle condotte ricostruite impongono, inoltre, la trasmissione di copia degli atti al Pm in sede, per quanto riterrà di propria competenza in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 81 609 bis cp ai danni di Jessica Blasi, perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies co 2 n. 4 cp, trattandosi di reato connesso a quello di cui all'art. 572 cp,

Va esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti.
L'imputato è gravato da un precedente per minaccia (in relazione al quale è stata qui acquisita la sentenza di condanna). Va poi rimarcato come egli abbia persistito nella sua condotta per anni, esprimendo una aggressività di portata altamente significativa.
Non sono note, in atti, condotte che possano essere apprezzate come segni di revisione del proprio operato.
La contestualità temporale delle condotte e la loro reciproca funzionalità porta a ritenere che esse siano state realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Sussiste, pertanto, il vincolo di cui all'art. 81 cpv cp.
Si reputa più grave il reato di cui al capo a) della rubrica.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p, ricordata la consistente aggressività espressa dall'imputato, anche nell'ambito sessuale, la reiterazione della condotta nel tempo, il coinvolgimento dei due figli minori nelle drammatiche dinamiche sopra descritte, elementi tutti che impongono di discostare sensibilmente la pena base dal minimo edittale, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di **anni 4 di reclusione** così determinata:

pena base per il più grave reato di cui al capo a) anni 3 e mesi 10 di reclusione, aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo b) della rubrica.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

La gravità delle condotte qui esaminate, la loro reiterazione nel tempo, la ripresa della condotta con modalità di controllo sulla persona offesa, sono tutti indici di significativa pericolosità sociale.
Ai sensi dell'art. 235 cp, pertanto, si ritiene di disporre l'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata.
Ai sensi dell'art. 609 decies co 2 cpp, deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Milano, se non già investito della questione, per quanto riterrà di propria competenza in ordine all'esercizio della potestà genitoriale dell'imputato nei confronti della figlia minore A i Z

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Visti gli artt. 533-535
c.p.p.
P.Q.M.

DICHIARA

Mi 18.4.19
Il Giudice

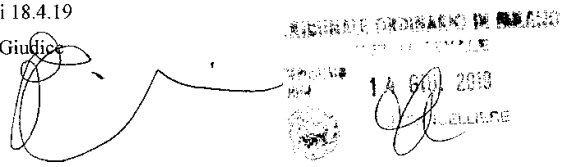

Z 11 : colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 235 c.p.

DISPONE

L’allontanamento dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata.

Visto l’art. 609 decies co. 2 c.p.

ORDINA

La trasmissione di copia degli atti al Tribunale per i Minorenni di Milano per quanto riterrà di propria competenza in ordine all’esercizio della potestà genitoriale dell’imputato nei confronti della figlia minore *A i Z*

ORDINA

La trasmissione di copia degli atti al PM in sede, per quanto riterrà di propria competenza in ordine al prospettabile reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.p., procedibile d’ufficio ex art. 609 septies co. 2 n. 4 c.p.

FISSA

In 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

TRIBUNALE ORDINARIO D I MILANO

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Sezione V penale

N. 2865/14
R.G.N.R.
N. 12499/18
R.G. Trib
N. 13440/18
R.G.GIP

REPUBBLICAITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione V penale, in composizione collegiale, composta dai magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice

Dott.ssa Anna Maria Zamagni

Dott. Alessandro Santangelo

Dott.ssa Maria Pia Bianchi

All'esito della camera di consiglio in data 2 maggio 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
nei confronti di:
V M , nato IN **ITALIA 1983**
- libero assente -
difeso di ufficio dall'avv. ;

IMPUTATO

A. del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies c.p., 572 c.p. perché, maltrattava la moglie O. S con vessazioni pressoché quotidiane, insultandola con epiteti quali "puttana!" "Rompicoglioni '; "troia!"' chiudendola reiteratamente fuori casa, percuotendola in più occasioni, danneggiando i suoi effetti personali, buttando vestiti e occhiali della donna nel camino, e costringendola in due distinte occasioni a subire rapporti sessuali, tenendo le condotte descritte nel capo b), così costringendola a subire penose condizioni di vita tanto da indurla a lasciare l'abitazione familiare.
Fatto aggravato per commesso anche alla presenza di minori (figli).
Milano dall'inizio di settembre al 27 dicembre del 2013.
B. del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 609 bis c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costringeva la moglie O Sia subire un rapporto sessuale contro il suo volere, tenendo la condotta di seguito indicata:
- In data 18.12.13 dapprima percuoteva C S poi, alla richiesta della donna di smetterla, le diceva "se vuoi che la smetto me la dai" quindi, ottenuta risposta negativa, la continuava a percuotere, intimandole di

spogliarsi, infine, la spingeva sul divano e, sovrastandola con il proprio corpo, la costringeva a subire un rapporto sessuale;
- In data 24-25 dicembre 2013, nonostante l'espresso diniego di O
S , sovrastandola con il proprio corpo e bloccandole le mani, la costringeva a subire un rapporto sessuale.
In Milano il 18.12.13eil 24/25 dicembre 2013
C. del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 61 n. 2 c.p. perché, nel tenere la condotta descritta nel capo che precede, cagionava alla moglie O S. lesioni personali consistite in lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5 (certificato medico del 27.12.13).
Fatto aggravato per essere stato commesso al fine di eseguire il reato di cui al capo b).
In il 18 dicembre 13

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 2.5.2019);
P.M.: condanna dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli in rubrica ad eccezione dell'episodio di violenza sessuale commesso in data 18.12.13 e, esclusa l'aggravante di cui al capo A), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condanna del V alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
DIFESA: assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli ai capi A) e B) perchè il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; contenimento della pena nei minimi edittali in relazione al reato di cui al capo C) previa esclusione della contestata aggravante e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in subordine, quanto ai reati di cui capi A) e B), contenimento della pena nei minimi edittali previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis ultimo comma e delle circostanze attenuanti generiche.

Con l’intervento in udienza del P.M. dott. N. Rossato e del difensore dell’imputato avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, all’esito dell’udienza preliminare del 28.6.18, disponeva il rinvio a giudizio di V i M contestandogli i reati indicati nel capo d’imputazione di cui in epigrafe.
All’udienza dibattimentale del 18.12.18 - celebrata in assenza dell’imputato - il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, si pronunziava sulle richieste probatorie delle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 9.4.19 venivano escussi i testi del P.M., ossia la persona offesa 0 S ., il fratello O Eil M.llo C G , nonché M B e N M
Alla conclusiva udienza del 2.5.19 il Tribunale, preso atto che l’imputato non compariva per sottoporsi ad esame dibattimentale, dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

La persona offesa O S , in sede di testimonianza resa all'udienza del 9 aprile 2019, ricostruiva il rapporto di convivenza con l'odierno imputato VM nei termini appresso specificati.
La O i ed il V a si conoscevano nell'anno 2005 e, dopo un periodo

di fidanzamento, iniziavano una convivenza dalla quale nascevano due figli. Il rapporto di convivenza, dopo i primi anni, divenne difficile e conflittuale soprattutto a causa del nervosismo dell'uomo causato da suoi problemi lavorativi (cfr. pag. 10 tascr.: " *ha un'azienda di famiglia, aveva continue liti e discussioni con i suoi parenti"'),* nervosismo da cui conseguirono tutta una serie di *"incomprensioni a livello familiare".*

Il nervosismo del V L e le incomprensioni familiari degenerarono negli ultimi quattro mesi di convivenza, ossia tra settembre e dicembre 2013: la situazione familiare divenne talmente "*ingestibile"* per la O che la donna, a gennaio 2014, si determinò ad *"uscire di casa".*

Di seguito la testuale descrizione degli ultimi mesi di convivenza fornita dalla persona offesa:

"...l'ultimo anno è stato il periodo più difficile della nostra relazione. I problemi causati dal lavoro si sono protratti a livello familiare, quindi sono successi degli episodi dove spesso e volentieri usciva con gli amici, quindi rientrava in casa magari ubriaco, ingestibile, dapprima... par ole, quindi insulti, parolacce... Una sera, in particolar modo, è rientrato molto tardi e visto che la situazione era ingestibile ho chiesto anche aiuto ai miei ex suoceri che abitavano accanto a noi, quella sera la situazione si è conclusa con la mia macchina che veniva danneggiata nel box, poi lui è comunque uscito quella sera di casa facendo rientro il mattino successivo ...Era iniziato tutto con questi problemi che lui aveva in ufficio, quindi tornava a casa nervoso, la gestione familiare da parte sua era praticamente nulla...Negli ultimi mesi, da settembre a dicembre, la situazione è degenerata, però nei mesi precedenti era comunque un 'assenza totale in casa... non partecipava più alla vita di tutti i giorni, era completamente assente... Da lì c'è stata quindi la decisione da parte mia di voler chiudere

il rapporto, di volermi separare, già prima di settembre del 2013 sapeva che io volevo separarmi...
In generale io lamentavo il fatto della sua non presenza a livello di gestione familiare, quindi c'erano comunque litigate per questo, talvolta io lasciavo perdere, a volte invece insistevo un po' di più e magari nasceva l'insulto...
Nell'ambito di questo contesto relazionale la donna riferiva di due episodi più *"gravi",* ossia quelli contestati al capo B) della rubrica.
In ordine al primo episodio, ossia quello del 18.12.13, la persona offesa riferiva testualmente:
"...(V i *aveva preso tutta una serie di miei vestiti, scarpe, li aveva buttati nel camino... mentre lui buttava le cose nel camino io ho tolto da lui uno dei ferri del camino che utilizzava per tenere i vestiti all'interno del camino dicendogli di fermarsi e lui mi ha strattonato il ferro iniziando poi a picchiarmi sugli arti, quindi braccia e gambe, con il ferro del camino... Questa situazione si è poi conclusa con un atto fisico...., nel senso che spesso e volentieri le nostre discussioni finivano con lui che cercava di riappacificarsi venendo a cercarmi fisicamente e quella sera ha fatto la stessa cosa, io comunque sono rimasta immobile...., perché comunque ero stata picchiata con il ferro del camino, onestamente non vedevo l'ora che la situazione finisse, non credo neanche che lui si fosse reso conto di questa cosa che comunque non era voluta..* .(cfr. pag. 5 trascr.)
L'atto fisico...è avvenuto sul divano della taverna...ero comunque andata sopra di lui e avevamo fatto sesso in questo modo, in questo episodio del 18 dicembre mi ero messa io a cavalcioni su di lui...(cfr. pagg. 6 e 7 trascr.).../ *pantaloni del pigiama non li avevo già più ancor prima di mettermi sul divano..., poiché lui mi aveva trascinato dalle gambe e nel tirare le gambe si erano sfilati i pantaloni del pigiama* (cfr. pag. 15 trascr.)...LMZ *si è*

sdraiato sul divano e io a quel punto sono andata sopra di lui, fatto quello sono ritornata a letto (cfr. pag. 16 trascr.)".

Peraltro la 0 , a contestazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, ribadiva che nell'episodio del 18 dicembre l'uomo, probabilmente, non si era neanche reso conto del suo dissenso al rapporto sessuale: spiegava, infatti, che anche nei loro rapporti intimi normali, ossia *"quando le cose andavano bene",* c'era comunque "*l'abitudine di tenersi le mani"* (cfr. pag. 7 trascr.), sicché, in definitiva, il V , verosimilmente, non aveva avuto percezione di compiere un abuso.

Confermava, invece, di aver subito violenza la notte del 24 dicembre, quando il V era entrato in camera da letto *"dopo una litigata"* e, nonostante lei gli avesse detto che non voleva e di fermarsi, lui aveva comunque insistito tenendole le mani ed aveva consumato il rapporto sessuale mettendosi sopra di lei; anche nel frangente, comunque, la donna non aveva opposto una grande resistenza, rimanendo *"immobile e zitta",* soprattutto per il timore di svegliare i bambini (cfr. pagg. 7 ed 8 trascr.).

La persona offesa, infine, precisava che si recò all'ospedale, a seguito delle lesioni riportate la sera del 18 dicembre, solo dopo Natale (cfr. pag. 8 trascr.) e che gli unici episodi violenti, a parte una volta in cui il V l'aveva buttata fuori di casa lasciandola *"in pigiama fuori di casa"* per poi chiudere la porta a chiave (cfr. pag. 5 trascr.), erano stati quelli appena descritti, ossia i due episodi da cui erano scaturite le contestazioni di violenza sessuale e l'episodio in cui l'uomo, tornato a casa ubriaco, aveva *"rotto la macchina"* dopo averla fatto oggetto di spintoni e di una tirata per i capelli (cfr. pag. 9 trascr.).

Orbene, a fronte della sostanziale irrilevanza probatoria delle testimonianze rese dal M.llo C e da N M ' , le deposizioni rese da O E , fratello della

persona offesa, e M B , amica d'infanzia della denunciante, hanno consentito di accertare che la donna, ancor prima di sporgere denunzia, aveva riferito al fratello ed all'amica gli stessi episodi poi lamentati in sede di testimonianza: li aveva riferiti al fratello, in particolare, quando questi, in data 27 dicembre, l'aveva accompagnata al Pronto Soccorso, dopo aver personalmente visto, la *"sera di Santo Stefano",* che la sorella presentava *"lividi sul corpo"* (cfr. deposizione 0 E , pag. 18 trascr.); li aveva inoltre riferiti all'amica quando la M l'aveva accompagnata a fare la denuncia (cfr. pag. 23 trascr.), denuncia peraltro sollecitata dalla stessa M a seguito del racconto da parte della 0 di un rapporto sessuale non consenziente (cfr. deposizione M , pag. 26 trascr.).

Sottolineato altresì che il teste O E sosteneva che i litigi ed i dissidi tra i due conviventi erano scaturiti anche da questioni prettamente economiche, e precisamente a causa *"di una nuova agenzia di viaggi gestita dalla sorella ma finanziata dal signor V*" (cfr. pag. 21 trascr.), ne discende, in primo luogo, l'evidente difetto di prova in relazione alla contestazione di maltrattamenti in famiglia elevata al capo A).

Il logoramento del rapporto di coppia, dovuto al disinteresse del V per la gestione familiare e, come riferito dal teste O , anche a contrasti insorti per motivi economici, degenerò negli ultimi quattro mesi di convivenza, dopo che la persona offesa aveva già riferito al convivente di volersi separare, esitando negli episodi ricordati dalla denunciante in testimonianza. Tali episodi, tuttavia, non sembrano delineare un quadro di convivenza connotato da abituali vessazioni e sopraffazioni dell'imputato nei confronti della convivente, quanto, piuttosto, il quadro di una coppia in piena crisi, dopo dodici anni di convivenza e la nascita di due figli, alimentato ormai da reciproca insofferenza.

Gli episodi riferiti dalla persona offesa, infatti, sembrano scaturiti da occasionali e violenti litigi causati dalla cessazione di una comunione di vita e di intenti, e non già dall'imposizione, da parte del V di un regime di vita abitualmente persecutorio, umiliante ed insostenibile per la persona offesa, ossia da quel regime di vita che solo può condurre a ritenere integrato il reato di cui all'art. 572 c.p.p..

Si reputa, pertanto, di mandare assolto V M dalla contestazione di cui al capo A) della rubrica, ex art. 530 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste.

La valutazione dei due episodi di violenza sessuale contestati al capo B), invece, impone una preliminare e compiuta valutazione circa la complessiva attendibilità della persona offesa.

Sul punto, in diritto, va rammentato che per giurisprudenza costante la deposizione della persona offesa, ove sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato - non necessitando nemmeno della presenza di riscontri esterni in applicazione delle regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen..

Ebbene, alla luce degli esposti parametri di valutazione, si reputa che la ricostruzione dei fatti fornita dalla denunciante debba essere accreditata di certa credibilità ed attendibilità, ed invero: se la deposizione della O è apparsa coerente, logica e sostanzialmente costante - come comprovato dal

fatto che aveva raccontato i medesimi episodi all'amica ed al fratello ancor prima di sporgere denuncia - va sottolineato, a corroboro della sua attendibilità, che l'episodio di lesioni personali del 18 dicembre ha trovato riscontro nella certificazione medica in atti - che peraltro conferma la dinamica del fatto per come riferito dalla donna considerata l'ubicazione delle lesioni oggettivamente refertate alla stessa, ossia *"ecchimosi multiple a livello degli arti superiori ed inferiori"* - e che lo stesso V , mai rendendo dichiarazioni nel corso del procedimento, non forniva alcuna versione alternativa dei fatti. Da sottolineare inoltre, come si vedrà subito appresso, che la donna non manifestava alcun malanimo o rancore nei confronti dell'ex convivente, in quanto tendeva, piuttosto, a sminuire la gravità dell'accaduto.

Ritenuta dunque provata la materialità dei fatti denunziati dalla O in sede di testimonianza, va sottolineato che la persona offesa, in ordine all'episodio di violenza sessuale del 24.12.13, confermava le dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagini preliminari, ribadendo, in particolare, che aveva dovuto sottostare al rapporto sessuale, consumato con l'uomo *"sopra di lei",* per non svegliare i bambini che dormivano e pur avendo detto all'uomo, espressamente, che non voleva e di fermarsi (cfr. pagg. 7 ed 8 trascr.). Tali dichiarazioni, dunque, non lasciano dubbi in ordine alla natura violenta e non voluta dell'atto sessuale, non potendosi in altro modo interpretare la forza cui l'uomo doveva fare ricorso - trattenendo le mani della donna per impedirle di *"dimenarsi"* (cfr. pag. 7 trascr.) - per superare l'espresso diniego della convivente alla consumazione del rapporto sessuale.

Corroborano definitivamente l'attendibilità della versione della denunciante sul punto due ulteriori circostanze: in primo luogo il fatto che la donna, a

conferma della sua genuinità, già ai medici del Pronto soccorso, ove si era recata la mattina del 26 dicembre, aveva riferito *"di aver subito violenza sessuale nella notte tra il 24/12 ed il 25/12"* lamentando *"bruciore vulvare"',* in secondo luogo la circostanza, sopra anticipata, che la persona offesa non mostrava alcun risentimento od intento persecutorio nei confronti dell'ex convivente, tanto che tendeva piuttosto a sminuire e ridimensionare la gravità dell'accaduto precisando che nei loro rapporti intimi era comunque frequente l'abitudine di *"prendersi le mani"*.

Se la donna confermava tuttavia che, in occasione dell'episodio del 24 dicembre, il suo dissenso era stato palesato all'uomo e che questi, non curante del suo diniego, aveva comunque perpetrato il rapporto sessuale, sicché la dinamica del fatto va certamente inquadrata nell'alveo del reato di cui all'art. 609 bis c.p., non altrettanto può dirsi con riferimento all'episodio del 18 dicembre, per il quale lo stesso P.M., in sede di requisitoria, chiedeva l'assoluzione del Villetta per insussistenza del fatto. Nel frangente, infatti, non solo la donna sottolineava come l'uomo, verosimilmente, non si fosse neppure reso conto del suo rifiuto, ma, soprattutto, riferiva che nella circostanza fecero sesso andando lei *"sopra di lui"',* una simile "posizione", dunque, esemplifica come la donna si determinò a fare sesso con il V come peraltro spiegato in sede dibattimentale, per calmarlo e mettere fine al violento litigio, circostanza che, pur rendendo evidente un condizionamento psicologico all'atto sessuale, non può essere valorizzata al punto da far ravvisare, con la dovuta certezza probatoria, una condotta violenta e/o minatoria quale indefettibile elemento costitutivo del reato di cui all'art. 609 bis c.p.

Provato, in definitiva, solo il reato di violenza sessuale commesso in data 24.12.13, laddove, quanto all'episodio di violenza sessuale consumato in

data 18.12.13, si impone invece l'assoluzione dell'imputato, ex art. 530 co. 2 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste.

Quanto infine alla contestazione sub C), come già sopra sottolineato, la ritenuta attendibilità della denunciante ed il concreto riscontro offerto dalla certificazione medica in atti non lasciano dubbi circa la penale responsabilità del V in ordine al reato di lesioni personali commesso in data 18.12.13, reato rispetto al quale, tuttavia, s'impone l'esclusione della contestata aggravante del "nesso teleologico" attesa l'intervenuta assoluzione del V i dal relativo reato di violenza sessuale.

Quanto al reato di violenza sessuale per il quale è stata ritenuta raggiunta prova di reità, ossia quello consumato la notte del 24.12.13, si reputa ravvisabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609 bis ult. co. c.p.. Sul punto, in diritto, deve premettersi che in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quesfultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 6784 del 18/11/2015).

Sono di concreto ostacolo al riconoscimento della diminuente, in particolare, la reiterazione nel tempo degli abusi, nonché l'impossibilità di qualificare in termini di minore gravità il livello di compromissione della libertà sessuale della vittima, od il danno alla stessa arrecato in termini psichici. Deve escludersi, viceversa, che la sola tipologia dell'atto possa

essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante (cfr. in proposito, Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 39445 del 1.7.2014).

Posto dunque che anche rapporti sessuali completi con penetrazione vaginale, come quello lamentato nel caso in esame dalla persona offesa, possono rientrare nel novero dei casi di "minore gravità", si reputa che proprio una valutazione globale del fatto, nel caso di specie, conduca al riconoscimento della diminuente, ed invero: a fronte di un fatto certamente episodico, in quanto scaturito in uno specifico contesto di contrasti e di crisi di coppia dopo dodici anni di convivenza, va sottolineato che la O non esternava particolare sofferenza o disagio per la condotta tenuta dal V ., tanto che la sua prima preoccupazione, nel frangente, fu quella di non svegliare i bambini reagendo in maniera "blanda" al rapporto non voluto. Non può certo ravvisarsi, dunque, un danno psichico od una compromissione della libertà sessuale della vittima di "conclamata gravità", e dunque un danno incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante.

Peraltro le stesse modalità esecutive della violenza sessuale segnalano una condotta del tutto compatibile con la diminuente in parola, ove si rammenti, in particolare, che la donna riferiva di come anche i rapporti sessuali consenzienti fossero spesso consumati con *"l'abitudine di tenersi le mani",* il che orienta, evidentemente, verso una valutazione in termini di modesta gravità della condotta violenta tenuta nel frangente dal V

Venendo alla determinazione della pena si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza a carico del V L di precedenti penali e la corretta condotta di vita tenuta successivamente alla commissione del reato.

Ravvisabile, inoltre, il vincolo della continuazione tra i reati per i quali è stata ritenuta prova di reità, attesa la loro analoga natura e la medesimezza

di contesto relazionale dal quale scaturivano.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare V M alla pena finale di anni uno e mesi tre di reclusione (pena base - riconosciuta l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. in relazione al reato di violenza sessuale commesso il "24-25 dicembre 2013", ritenuto reato più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p. - anni uno e mesi otto di reclusione; ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo C alla pena finale di cui sopra).

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

- alle pene accessorie di cui in dispositivo ex art. 609 nonies c.p;
- al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p;

Si ritiene, tuttavia, di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non risultando condizioni ostative ed essendo nei suoi confronti favorevole - considerato anche lo specifico contesto relazionale in cui maturavano le illecite condotte in contestazione - la prognosi di non recidivanza di cui all'art. 164 co. 1 c.p..

PQM

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

M V colpevole dei reati a lui ascritti ai capi B), limitatamente all'episodio del 24 25.12.2013, e C) e, ritenuta in relazione al capo B) l'attenuante del fatto di minore gravità, escluse in relazione al capo C) raggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

visto l'art.6O9 nonies c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela, curatela e amministrazioni di sostegno nonché interdetto dai pubblici uffici durante l'esecuzione della pena

visti gli arti. 163 e 175 c.p.

RICONOSCE

A M V . i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzion3 della condanna nel certificato del casellario

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato a lui ascritto al capo A) e al capo B) limitatamente all'episodio del 18.12.2013 perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni novanta il termine per il deposito della motivazione

Il Giudice estensore

Alessandro Bartenghi

Il Presidente

22 LUG 2019

PASSATO IN GIUDICATO

il 16/10/2019

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 2.5.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

del reato indicato nell’allegato

Tribunale ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice Dr.ssa Lidia Castellucci

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento indicato in epigrafe, pronunciando nei confronti di:

V D ITALIA 1979 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. , ASSENTE

difeso di fiducia dall'avv. ASSENTE, sostituito ex art.-102 c.p.p. dall'avv. PRESENTE;

IMPUTATO

A) del reato dì cui all'art. 612 **bis** commi 1 e2 **c.p,** perché, non rassegnandosi alla fine della convivenza matrimoniale, con condotte reiterate consistite nell'inviare messaggi, nel pedinare, ingiuriare e minacciare, cagionava a M M , un perdurante e grave stato di ansia e di paura ed un fondato timore per l'incolumità propria e dei famigliari.

In particolare:

■ dal maggio 2017, dopo aver ricevuto da M. [M . notizia delle intenzioni di separazione ed avvio della relativa procedura, sia telefonicamente che durante visite alle figlie ed in occasione di un incontro interlocutorio, ingiuriava e minacciava (anche di morte) la p.o. con le frasi "*... se non vuoi sistemare le 4 cose io spacco la casa, ti spacco la faccia ... sei una stroma ... sei una zoccola ... se non mi fai tornare a casa vengo qui e faccio saltare in aria la casa ... accendo il gas in taverna e la faccio esplodere ... ti porterò via le bambine ...se non torni con me ti ammazzo di botte ... vengo qui e ti svuoto la casa ..."* estendendo gli insulti anche ai parenti (genitori e fratelli della p.o.) con le frasi "*... gli spacco la faccia ... li faccio fuori... tua sorella è una zoccola ... vado a prendere anche tuo cognato ..."e* direttamente a M 1L ' (padre della p.o.) *"...fatti gli affari tuoi perché la casa è mia se parli ancora ti spacco la faccia, ti faccio sparire, ti metto sotto tre metri di terra ...cene vogliono 10 come te per fermarmi..."*

- dal 19.08.2017 al 27.08.2017, periodo nel quale M M era in vacanza in compagnia delle

figlie minori A' ' e F: , ogni giorno con petulanza ed insistenza, messaggiava e chiamava telefonicamente la p.o. cercando di convincerla a riprendere la convivenza, non mancando di accusarla di intrattenere altre relazioni sentimentali, così determinando la donna a bloccare l'utenza telefonica.

- il 10.09.2017, data nella quale M. M si era recata in compagnia di M D; (amico e collega di lavoro) al gran premio moto GP di l , dapprima telefonava alla donna chiedendo spiegazioni, minacciandola con la frase "... *tanto lo so prima o poi ti trovo e vedrai cosa ti faccio ...* ", quindi la raggiungeva in dove alla presenza delle figlie . la insultava e la minacciava di non farle rientrare in casa, rivolgendo minacce anche al M. . ed attuando successivamente il proposito di impedire l'accesso a casa fino all'intervento dei Carabinieri di (annotazione 11.09.2017 CC. ").

- il 24.09.2017 e nell'ottobre 2017, in occasione di incontro con la p.o. e le figlie minori dopo essere stato sollecitato alla voltura delle utenze domestiche di luce e gas, insultava M. . M con la fase "... *sei proprio una puttana ..."*
- il 07.10.2017, dopo giustificato diniego ad incontro con le figlie minori, inviava a MJ [M il seguente sms "... *sei una merda, grazie che non mi fai vedere la Fi /, se dovevi andare con I tuoi amici per fare la troia non avevi problemi. Brava continua così... "*
- il 09.10.2017, effettuava 25 chiamate telefoniche a M. M i invitandola ad uscire, bd al .diniego espresso, inviava ulteriori messaggi allusivi a frequentazioni con altro uomo, fra i quali *"ore 10.35 - i dubbi sono finiti, solo, certezze, sei una troia ... - ore 11.28 -... la cosa più brutta che le mie figlie devono crescere con una mamma come te, ma quando vai a vedere il prossimo mondiale almeno cambia albergo che evito tutti che mi chiamano per dirmi ho visto tua moglie con un altro (che troia)... "*
- il 11.10.2017, in occasione appuntamento della figlia A ; per colloquio con uno psicologo, dove era richiesta la presenza di entrambi i genitori, scambiava con MJ M; i seguenti sms:" o vado io o vai tu, non ti voglio più vedere mi fai schifo... mi fai schifo hai un comportamento di merda non ti voglio vedere o io o tu, vai col tuo amante tanto come le raccanti tu le palle ti credono, puoi farlo passare per me, merda"
- il 12.10.2017. in dapprima aggrediva verbalmente M7 Mi che si trovava all'interno della propria autovettura in compagnia di un amico e della figlia minore A tentando quindi di rompere il vetro anteriore sinistro del veicolo e determinando la p.o. a richiedere l'intervento dei Carabinieri.

(annotazione 13.10.2017 C.C. .
Commesso in ~ ' ed altrove dal maggio 2017

nata a ITALIA

Identificata la persona offesa, costituita parte civile, in: .

.1981, PRESENTE PERSONALMENTE difesa di

fiducia PRESENTE;
M 1 M

dell’avv.

Ritenuto che gli elementi acquisiti escludono che i fatti non sussistano, ovvero non costituiscano reato o che l'imputato non li abbia commessi, alla luce delle seguenti fonti di prova:
- CNR del 14.09.2017 dei Carabinieri con allegati: denuncia del 13.09.2017 di M M;
sommarie informazioni testimoniali del 13.09.2017 di VS

- seguito CNR del 02.10.2017 dei Carabinieri con allegati:
annotazione di polizia giudiziaria del 11.09.2017 CC. l (Carabiniere Z)

Leon
allegati:
verbale del 23.09.2017 di ritiro cautelativo di arma comune da sparo e munizionamento - CNR del 13.10.2017_Carabinieri di denuncia del 10.10.2017 di M ‘ M certificato del 10.10.2017 di iscrizione anagrafica animali d’affezione e registrazione di proprietà cd contenente registrazioni telefoniche,

- seguito CNR del 20.02.2018 dei Carabinieri dì sommarie informazioni testimoniali del 14.12.2017 di M sommarie informazioni testimoniali del 21.02.2018 di M sommarie informazioni testimoniali del 23.12.2017 di M annotazione di polizia giudiziaria del 13.10.2017 CC.

RILEVA

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni uno di reclusione.
La Parte civile si riporta alla memoria conclusiva ed alla nota spese.
La Difesa chiede l "assoluzione in via subordinata contenersi la condanna nel minimo edittale, la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto di citazione, l'imputato sopra generalizzato veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato ascrittogli.

Nel corso del processo, espletate le formalità di rito, si procedeva all'ammissione delle prove ed all'escussione dei testi;

indi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si stima raggiunta prova della penale responsabilità dell'imputato per le ragioni che di seguito si espongono.

La parte offesa, sentita in qualità di teste nel corso del processo, ha dichiarato che in data successiva alla richiesta di separazione che inoltrava per le ragioni puntualmente descritte che in questa sede non si ripercorrono perché non rilevanti ai fini del decidere, l'ormai ex marito prendeva a farle vista una volta a settimana ed in quell'occasione la ricopriva degli insulti pesanti riportati in termini precisi e delle minacce e anche di morte che atterrivano sia lei che le figliole. Ripercorreva sostanzialmente in termini

chiari e dettagliati gli episodi indicati nel capo di imputazione sia pur a volte a seguito di contestazione, qui gli stessi si danno per richiamati secondo la tecnica motivazionale ritenuta legittima anche dalla Suprema Corte di Cassazione[1]. La condotta del prevenuto determinava comprensibilmente l'insorgere di ansie e paure nella vittima del reato ed anche nelle figlie, si rendeva necessario ricorrere all'aiuto della psicologa sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale che riferiva quanto la p.o. aveva narrato anche in udienza, nonché lo stato d'animo di angoscia che l'attanagliava[2].

I dati di fatto riferiti dalla parte lesa risultano confermati dai testi della Pubblica Accusa, tra questi si ricorda la deposizione della figliola della p.o., del padre e della sorella di lei che riferivano anche in ordine alla richiesta della odierna vittima del reato di essere accompagnata al lavoro sia nell'orario di entrata che di uscita per timore che l'ex marito la venisse a cercare attuando le minacce di morte con le quali l'aveva attinta.

Nel merito, il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere considerato colpevole del reato ascrittogli essendo emersa prova della commissione da parte dello stesso del fatto a lui ascritto.

Sotto il profilo metodologico deve preliminarmente richiamarsi il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, pur potendosi fondare in via principale sulla sola deposizione della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e di credibilità rigorosa in considerazione della posizione di quest'ultima che non è testimone terzo che ha assistito o

comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda;

ora nel caso di specie il Tribunale sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sugli altri atti utilizzabili col consenso delle parti esprime un giudizio di credibilità della versione dei fatti esposta dalla parte lesa, in quanto la stessa risulta credibile estrinsecamente atteso che trova conferma nelle circostanze riferite da altri testi ed è da considerarsi logica, puntuale e coerente, dati rilevanti ai fini del giudizio di credibilità intrinseca.

Dal compendio probatorio sopra riassunto con riguardo agli elementi rilevanti ai fini della presente decisione emerge quindi prova della commissione del fatto di reato contestato al prevenuto,

invero questi tenendo le condotte descritte puntualmente dai testi come sopra indicate, suscitava nella parte lesa quel perdurante stato di ansia e paura per l'incolumità propria e delle figliole, riferito dalla p.o. e dai testi che vale a qualificare il fatto nei termini indicati nell'imputazione; a motivo di ciò ella era anche costretta ad adottare particolari accorgimenti, con ciò mutando le usuali abitudini di vita, si consideri quanto dalla stessa riferito e confermato dalla teste escussa, con riguardo al suo adoperarsi per evitare di muoversi da sola onde evitare incontri ravvicinati e solitari con l'imputato.

L'imputato, in sede di esame, si è diffuso su particolari non utili ai fini del decidere, ha poi negato le accuse, ma non ha contrapposto una controstoria adeguata a ribattere alle precise contestazioni che gli sono mosse.

La circostanza che la condotta sia stata tenuta anche per motivi ulteriori rispetto a quelli relativi alla separazione come dedotto dai testi della Difesa,

nonché in considerazione del contesto nel quale si sono mossi i protagonisti della vicenda quale affiora anche dai messaggi il cui testo è testo prodotto, vale a concedere le invocate circostanze attenuanti generiche.

Valutati Ì criteri di cui agli artt.133 - 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta non eccessivamente lesive del bene giuridico tutelato, si stima pena equa da comminare quella di mesi sei di reclusione.

Il prevenuto risulta incensurato; si stimano concedibili i benefici di legge ritenendo si che l'efficacia deterrente della presente pronuncia lo indurrà ad astenersi dalla commissione di ulteriori fatti di reato.

Responsabilità civile e condanna alle spese

---

[1] Cfr. deposizone p.o. in trascr. vcrb. ud. 6,3.2019 pp. 6 e ss.

Alla responsabilità penale del prevenuto consegue quella civile per il danno subito dalla persona offesa (aa.185 c.p. e 74 c.p.p) in quanto eziologicamente riferibile alla condotta del soggetto attivo che viene liquidato come da dispositivo in via equitativa.

Quanto al regime delle spese, come da dispositivo, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione anche integrale delle stesse; si liquidano in conformità con la richiesta e si pongono a carico dello Stato in qualità di anticipatorio come per legge, a questi poi dovranno essere riattribuite.

Infine si è previsto il termine per il deposito della motivazione indicato in dispositivo in quanto stimato congruo.

Visti gli artt.533-535
c.p.p.

P.Q.M.

DICHIARA

Il Giudice
Maria Pia Bianchi)

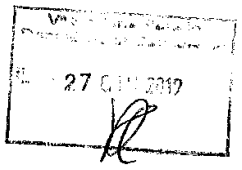

(Dott.ssa

V D colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre le spese. Benefici di legge.

Visti gli artt.538 e ss.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno patito dalla parte civile che liquida equitativamente in euro ,16.000,00 (sedicimila/00), nonché alla rifusione

delle spese processuali sostenute dalle parti civili che liquida in euro 1.320,00 oltre accessori di legge che pone a carico dello Stato anticipatorio. Termine gg.90.

Milano 2.5.2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice in data 6.5.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro
l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

del reato indicato nell'allegato

N. 43635/16 R.G.N.R.
N. 23266/18 R.G.G.I.P.

Tribunale ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice, **Maria Vicidomini**

all'esito dell'odierna udienza preliminare, pronunciando nei confronti di

P **ID •**, nato a **ITALIA** .1971, **presente** residente in

Domicilio dichiarato in.
Difeso di fiducia dall'avv. : **presente**

IMPUTATO

per il reato di cui agli artt. 61 co.l n. 1 e 612 bis co. 1 e 2 c. p., perché molestava, ingiuriava e minacciava la moglie separata,_ L . D . S[1] .M'iG ,in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita; tra le tante azioni moleste e persecutorie si evidenziano le seguenti:

- reiteratamente contattava, con telefonate e messaggi, l'utenza telefonica in uso alla persona offesa ingiuriandola e minacciandola con frasi del tipo: "sei una prostituta di merda, non sei capace di fare la madre ", "sei una puttana, ti butterò fuori casa, vedrai cosa ti farò, la pagherai cara ", ed altre del medesimo tenore;
- si appostava presso l'abitazione della persona offesa suonando insistentemente il citofono e pretendendo, con fare minaccioso, di vedere la figlia al di fuori degli orari stabiliti;

- minacciava ed ingiuriava chiunque avesse contatti con la persona offesa;

Con le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia e nei confronti di persóna con la quale vi era stata una relazione affettiva.
In Milano dal mese di dicembre 2016 fino al mese di novembre 2017

Parte civile: L i D S i **M : Gì** , nata in Brasile il 1985, residente in 1 > alla
via **non presente,** domiciliata ex art 33 bis disp att. Presso il difensore di fiducia avv.

, presente

RILEVA

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto la condanna alla pena di anni uno di reclusione.

La Parte civile si è riportata alla memoria conclusiva ed alla nota spese.

La Difesa ha chiesto l'assoluzione del suo assistito, in via subordinata, contenersi la condanna nel minimo edittale e la concessione dei benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto di citazione, l'imputato sopra generalizzato veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato ha scrittogli.

Eseguiti i controlli in ordine alla regolare costituzione delle parti, si provvedeva all'ammissione delle prove, come da ordinanza agli atti, indi all'escussione dei testi; infine, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le Parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

Dati di fatto rilevanti ai fini del decidere.

Nel corso della sua deposizione la vittima del reato, L D S . M Gisele, riferiva che di aver contratto matrimonio con l'imputato, dall'unione nascevano i loro figli; in data successiva il rapporto diveniva difficile, per questo motivo decideva di interrompere la convivenza e poi di separarsi, iniziativa che il prevenuto non accettava, tanto che da quel momento iniziava a contattarla reiteratamente con telefonate e messaggi con i quali la ingiuriava e minacciava, a questi comportamenti avevano fatto seguito appostamenti e chiamate al citofono di casa, aggiungeva che questi aveva anche ingiuriato e minacciato persone che al momento dell'incontro con lui, erano in sua compagnia;

in particolare riferiva che l'imputato era solito appellarla *"puttana, bastarda, di merda, madre cattiva",* minacciarla dicendole che *"l'avrebbe buttata fuori per strada ed ammazzata* precisava che le chiamate al suo numero telefonico giungevano giornalmente in numero di circa trenta al giorno e che questo l'aveva determinata a cambiare il numero della sua utenza, pur conservando quella precedente poiché occorreva mantenere i contatti in

quanto utili alla gestione dei figli. Precisava, altresì, che ogni domenica quando si recava presso la sua abitazione per riportarle i figlioli, dava in escandescenza nei modi descritti puntualmente.

Aggiungeva che era accaduto che, nel giugno del 2016, un giorno, mentre era in compagnia di altre madri di bimbi iscritti al medesimo istituto scolastico dei suoi, questi si fosse avvicinato e dopo averla ingiuriata aveva preso a minacciare un'altra signora che era lì con lei dicendole *"sai Maribel, so dove abiti, vedrai cosa ti faccio"* e ciò davanti alle bimbe di lei, del resto gli episodi e le condotte che descriveva avevano avuto luogo anche dinanzi ai suoi figlioli. Fatti analoghi si erano ripetuti in presenza di altra sua amica che era la madre di un bimbo di due anni.

Queste condotte avevano determinato in lei l'insorgere di sentimenti di paura e poi la depressione e di qui la decisione di cambiare le sue abitudini di vita in particolare limitando le uscite da casa[1].

Il dato relativo alle numerose chiamate trova una conferma documentale e testimoniale nella deposizione dei testi Bi e S , quest'ultima

confermava anche gli episodi di ingiurie e minacce che il prevenuto riservava anche alle amiche della sua ex moglie; mentre quello delle ingiurie ed in generale del comportamento aggressivo è stato riferito anche dalla teste G [2].

L'imputato, rimasto assente, non ha esposto adeguata circostanze a sua discolpa.

Valutazione in ordine all'attendibilità della p.o.

Premesse metodologiche.

La motivazione della presente decisione deve partire dalla premessa metodologica più volte affermata dalla Suprema Corte secondo cui, pur potendosi fondare sulla sola deposizione della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò deve,tuttavia,avvenire all'esito di una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della posizione di quest'ultima che non è testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda.

Giudizio sulla credibilità estrinseca ed intrinseca della vittima del reato.

Ciò premesso, il Tribunale, basandosi sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sugli altri atti utilizzabili, evidenzia come dal descritto compendio probatorio sia traggano elementi indicativi sia in ordine alla credibilità estrinseca dei fatti riferiti dalla p.o., atteso che gli stessi trovano conferma nelle circostanze narrate dagli altri testi, che a quella intrinseca risultando positivo il vaglio relativo, atteso che la versione dei fatti riferita risulta, in base a quanto si legge, circostanziata e coerente.

Dal compendio probatorio sopra riassunto, si stima quindi emergere prova della commissione del fatto di reato contestato al prevenuto, invero questi, tenendo le condotte descritte dai testi come sopra indicate, suscitava nella parte lesa quel perdurante stato di ansia e paura per l'incolumità propria che valgono a qualificare il fatto nei termini indicati nell'imputazione;

a motivo di ciò la vittima del reato risulta essere stata costretta ad adottare particolari accorgimenti ed a mutare le sue abitudini di vita come sopra indicato: circostanza che non l'aveva preservata dal provare stati d'animo di

ansia e sentimenti di paura poiché le intrusioni dell'imputato erano continuate, dato che questi si presentava alla porta della sua abitazione, così come prendeva a minacciarla ed insultarla ogni qualvolta riconduceva i figlioli nell'abitazione di lei o aveva occasione di incontrarla.

Sussistenza del reato contestato - motivazione.

Sulla base di tali elementi di valutazione il Tribunale stima essere stato commesso il delitto contestato al prevenuto dovendosi ritenere che lo stesso abbia determinato con la sua condotta l'insorgere nella p.o. di quel "*perdurante stato d'animo di ansia e paura"* che è uno degli eventi previsti in via alternativa, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza del reato *de quo* (cfr. *ex pluribus* Cass. Pen. sez. Ili, 3 marzo 2015, n.9222; rv. 262517); risultano, infatti, pacificamente provati plurimi elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, gli stessi invero si ricavano non solo dalle dichiarazioni rese dalla vittima del reato e dai testi sopra indicati, ma anche dal riferito mutamento dei suoi comportamenti ed quindi

abitudini di vita conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato;

tali dati sono peraltro indicativi anche del prodursi degli altri eventi probanti ai fini di cui sopra, previsti sempre alternativamente, quali l'insorgere del timore per *"la propria incolumità"* in ragione delle minacce proferite, come per l'appunto *"l'alterazione delle abitudini di vita"',*

peraltro, la provata abitualità della condotta tenuta dal prevenuto vale ad integrare il delitto contestato ed i fatti di minacce e molestie riferiti dalla vittima del reato restano assorbiti nel reato contestato in quanto ritenuto sussistente (cfr. Cass. Pen. sez. Ili, sent. n.9222 emessa in data 16 gennaio 2015, rv.262517).

Sotto altro aspetto il Tribunale osserva come anche il vaglio relativo all'astratta idoneità dei riferiti comportamenti a causare l'evento delittuoso debba ritenersi positivo vieppiù in considerazione di quelle *"circostanze di luogo e di tempo "* cui ha fatto riferimento la Suprema Corte, ciò data la frequenza degli episodi e la

violenza delle aggressioni verbali usate (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 3 dicembre 2014, n.50746 rv. 261535).

La circostanza dedotta dalla Difesa secondo la quale diversi litigi erano insorti a causa delle tensioni ingenerate da malintesi nella gestione delle responsabilità genitoriali, si stima valorizzatale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche; peraltro l'imputato risulta incensurato e anche anche tale circostanza è stata considerata ai fini della suddetta decisione, sebbene la stessa di per sé sola, come ritenuto dalla Cassazione, non sia tale da giustificare il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.62 bis c.p.; queste si valutano, poi, in termini di prevalenza sull'aggravante dedotta e ritenuta sussistente in ragione dei dati di fatto esposti.

Trattamento sanzionatorio.

Valutati i criteri di cui agli artt.133 - 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si stima pena equa da comminare quella di mesi quattro di reclusione (p.b. mesi sei di reclusione, ridotta ex art.62 bis c.p. data la prevalenza di tali circostanze, a quanto sopra indicato).

Il prevenuto risulta incensurato; da tale dato e dalla valutazione in ordine alla efficacia deterrente esplicata dalla presente decisione, si inferisce la conclusione positiva in ordine al giudizio prognostico relativo alla futura astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori fatti di reato e, pertanto, si concedono i benefici della non menzione e quello della sospensione condizionale della pena.

Responsabilità civile e condanna alle spese

Alla responsabilità penale del prevenuto consegue quella civile per il danno subito dalla persona offesa (aa.185 c.p. e 74 c.p.p) in quanto eziologicamente riferibile alla condotta del soggetto attivo; malgrado i limiti intrinseci all'accertamento penale, si stima poter quantificare tale danno, in base ad un criterio equitativo puro, in euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

Quanto al regime delle spese, come da dispositivo, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione anche integrale delle stesse; a tal proposito si dà atto che è stato liquidato l'importo di euro 2.100,00,

valutato il livello di non rilevante complessità delle tematiche involte e della ricostruzione dei fatti.

Si è infine indicato il termine di deposito della motivazione indicato in dispositivo in quanto ritento congruo (art.544 co. 4° c.p.p.).

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

P E colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre le spese.
Benefici di legge.
Visti gli artt.538 e ss.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno patito dalla parte civile costituita che quantifica equitativamente in euro 6.500,00 ed altresì alla rifusione delle spese processuali

sostenute dalle parti civili che liquida in euro 2.100.00 oltre accessori di legge.

Termine gg.90.

Milano 6 maggio 2019.

IL GIUDICE

---

[1] Cft. deposizione teste in trascr. verb. ud. odierna pp. 3 e ss.

[2] Cft. deposizioni testi in trascr. verb. ud. odierna pp.12 e ss.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE V PENALE

PROVVEDIMENTO

IL GIUDICE

letti gli atti del processo n. 2860/2019 R. G. TRIB. DIB. a carico di PIRRETTI DOMENICO

IMPUTATO

del reato p. e p. **dall'art.** 612 BIS c.p. il cui procedimento è stato definito in data 6.5.2019 con dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura e motivazione riservata in giorni novanta;

dato atto che secondo le coordinate ermeneutiche elaborate dalla Suprema Corte deve intendersi per errore materiale emendabile con la procedura prevista dall'art.130 c.p.p., quello rilevabile *ictu oculi* dalla lettura del dispositivo, tanto da non lasciar dubbi sulla decisione adottata (cfr. *ex pluribus* Cass. Sez. VI pen. n. l 1792/2013);

rilevato che, in base al pacifico orientamento giurisprudenziale, tale è considerata l'omessa indicazione nel solo dispositivo pubblicato in udienza mediate lettura della condanna alle spese del procedimento poiché esse discendono in via automatica dal disposto di legge;

ritenuto che, pertanto, in conformità con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, nell'ipotesi di specie versandosi in un caso di errore materiale emendabile in camera di consiglio senza previo avviso alle parti, requisito, peraltro, non espressamente richiesto dal legislatore;

P.Q.M.

Ordina che nel dispositivo pronunciato nella sentenza contro Pirretti Domanico debbano intendersi inserite dopo la parola “legge ", le seguenti, *"da porsi a carico dello stato anticipatario*

Si alleghi alla sentenza e si comunichi in allegato alla stessa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 6.11.2019.

IL GIUDICE

D.ssa
Maria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Mar Luisa DiFrancesca

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 6.5.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputata generalizzata come da allegato

IMPUTATA

dei reati indicati nell'allegato

N. 36018/2016 RGNR

N. 16563/2017 RG GIP

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'udienza Preliminare

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

-articolo 429 c.p.p.-

II Giudice dell'udienza Preliminare, Dr.ssa Alessandra CLEMENTE

all'esito dell'udienza preliminare del 4 dicembre 2018, pronunciando nei confronti di:

U P nata in Thailandia il 1966, residente a < in via
domicilio dichiarato in
Difesa di fiducia dall'avvocato presente

IMPUTATA

A. Reato p. e p, dall' art. 572 cp. perché, maltrattava il compagno S . C , cagionandogli penose condizioni di vita, con continue violenze fisiche minacce e vessazioni psicologiche, in particolare:

- Reiteratamente, durante la convivenza, trovandosi in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche; lo aggrediva fisicamente e verbalmente (dall'anno 2012);
- Durante una discussione, in , lo minacciava, agitando un paio di forbici al suo

indirizzo (estate 2015);

- Durante una discussione, scaturita per futili motivi, all'interno del bar di trovandosi in evidente stato di ebbrezza alcolica, lo aggrediva fisicamente strappandogli la camicia di dosso(19 luglio 2016)

- Rientrando nell'abitazione seta in via [1] a Milano, in evidente stato di alterazione

alcolica, lo aggrediva fisicamente mentre si trovava sul divano ed alla sua intenzione dì chiamare i Carabinieri, strappa a dalla presa della corrente il suo iphone e lo gettava nel water. Nel suo tentativo di contattare le Forze dell'ordine con il telefono cordless, lo aggrediva nuovamente, colpendolo e procurandogli lesioni di cui al capo B (6 ottobre 20161),

- Si presentava presso la sua abitazione per recuperare gli oggetti personali e durante una discussione, gli gettava addosso due sacchetti della spazzatura e rompeva un cassetto del frigorifero (gennaio 2017);

In Milano e altrove dall'anno 2012 fino al mese di gennaio 2017.

B. Del reato p. e p. dall'art. 5 82 cp. perché, con le modalità indicate nel capo A), gli procurava

lesioni guaribili in gg 15 se. (infrazione della 2-3-4 costa di sinistra) di cui al referto medico 2016/221903, rilasciato dall'ospedale Pronto Soccorso, in data

9.10.2016.

In Milano, in data 6.10.2016

<u>Identificata la parte civile in</u>:

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto condannarsi l'imputata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;

il Patron di parte Civile si è riportato alle conclusioni scritte ed ha depositato nota spese;

la Difesa ha chiesto la pronuncia di una declaratoria di assoluzione; in via subordinata contenersi la condanna nel minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto, l'imputata sopra generalizza era tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Ammesse le prove testimoniali e documentali richieste comprensive della documentazione medica relativa alle lesioni riportate dalla p.o., si procedeva all'escussione dell'odierna vittima del reato e dei testi;

in esito, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si stima la prevenuta colpevole dei reati a lei ascritti essendo raggiunta prova della sua penale responsabilità per le ragioni che si vanno ad esporre.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

a) Versione riferita dalla p.o.

La vittima dei reati, sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta, riferiva sostanzialmente gli episodi descritti in imputazione con precisione e consecuzione logica; in particolare affermava che i colpi e le escandescenze umilianti le subiva con frequenza elevata, da potersi quantificare in una volta a settimana. Precisava che a

---

[1]
Art.546 c.p.p. - raccomandazione del Presidente della Suprema Corte di Cassazione n.84/2016.

volte la sua convivente era in tali momenti in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche, ma che le discussioni, le botte e le escandescenze descritte avvenivano per futili motivi.

Sulla base di tali dati deve ritenersi che la condotta sia stata tenuta dalla prevenuta sia stata posta in essere pere prostrare psicologicamente la p.o., di modo che si stima sussistente il delitto di cui al capo a) come più avanti si esplicherà ulteriormente.

B) Risultanze agli atti - dichiarazioni dei testi a carico - conferme in ordine all'attendibilità della versione dei fatti riferita dalla p.o.

Le circostanze narrate dalla p.o. trovano riscontri negli atti contenuti nel fascicolo.

I dati narrati afferenti alle violente aggressioni perpetrate dall'imputata trovano conferma nei referti medici redatti nelle occasioni in cui la parte lesa aveva il coraggio di recarsi presso i Presidi medici per farsi medicare.

Ulteriori elementi a conforto della versione dei fatti riferita dall'odierna vittima del reato si traggono anche dalla deposizione dei testi;

si è tenuto conto che gli episodi sono avvenuti quasi sempre in presenza dei soli due protagonisti della vicenda, per cui è ovvio che i testi non possono aver assistito a tutti gli episodi, ma quel che hanno potuto osservare risulta indicativo della tensione che vi era tra le parti e riscontra la riferita elevata aggressività della prevenuta come descritta dalla parte lesa.

b) La tesi difensiva.

La Difesa tecnica ha chiesto la derubricazione del reato di cui al capo a) in quello di lesioni; la tesi non è accoglibile in ragione delle circostanze

riferite dalla p.o. che ha descritto un clima di esasperata aggressività anche verbale.

Valutazione in ordine all'attendibilità della p.o. - coordinate ermeneutiche di riferimento.

La deposizione della p.o. è stata valutata positivamente, così come quella dei testi del Rappresentante della Parte Pubblica non essendo emerso un interesse di costoro a deporre il falso; quanto alla testimonianza di familiari ed amici dell'imputato e della

p.o., il Tribunale ha utilizzato i criteri ermeneutici tradizionali tenendo conto delle loro rispettive posizioni.

A tale riguardo richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle sole dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima, atteso che costei non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda, a volte anche come portatrice di un interesse personale e patrimoniale diretto ad ottenere la condanna dell'imputato, come nel caso di specie (cfr. Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010);

tanto premesso è da dire che il Tribunale si è basato sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sugli altri atti utilizzabili ai fini del decidere per operare tale valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca.

Dal compendio probatorio emerge che la vittima ha raccontato la vicenda in modo genuino e che si è determinata a sporgere denuncia in

quanto esasperata ed intimorita dai comportamenti violenti della sua convivente, invero costei, dopo aver sopportato aggressioni fisiche, vessazioni ed umiliazioni continue, trovava il coraggio di sporgere denuncia.

La narrazione dell'accaduto resa dalla p.o. risulta poi dettagliata, non presenta vizi logici e dunque è da stimarsi attendibile;

i dati riferiti hanno, poi, trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi;

sotto altro aspetto è, agevolmente spiegabile il fatto che la stessa non si sia sempre rivolta alle cure di operatori del Pronto Soccorso: atteggiamento frequente in casi di tal fatta a motivo della vergogna delle vittime di questa tipologia di reato non per nulla definite dalle Convenzioni internazionali come dalla legge italiana *"vulnerabili",* sotto altro aspetto non è difficile intuire come anche il timore di accrescere la carica aggressiva e violenta della compagna abbiano influito.

Tanto premesso non può che stimarsi commesso il delitto di cui al capo a), nonché quello di lesioni aggravate di cui al b) in considerazione dei referti medici in atti.

Per completezza di motivazione si dà solo atto che le lesioni subite dalla vittima tenuto conto del tenore delle certificazioni mediche prodotte, forniscono prova non solo dell'elemento materiale, ma anche di quello psicologico del medesimo reato, posto che il tipo di lesioni riportate, nonché l'entità delle stesse risultano indicative della volontarietà del fatto.

Le modalità della condotta tenuta sono indicative non solo della sussistenza dell'elemento materiale del reato, ma anche di quello psicologico volto a prostrare psicologicamente la vittima del reato in modo continuativo.

E' emersa poi pacificamente la posizione di predominanza dell'imputata sulla p.o.

Tali delitti possono ciò malgrado esser considerati avvinti nel nesso teleologico in quanto quello di cui al capo b) risulta essere stato posto in essere allo scopo di prostrare psicologicamente la p.o., decisione questa implicitamente contenuta nel dispositivo posto che non si è escluso alcun reato.

Si stima accoglibile la richiesta di concessione di circostanze attenuanti generiche essendo emerso che gran parte degli episodi erano generati dalle difficoltà economico sociali dell'autrice dei reati.

- Determinazione della pena e statuizioni civili -

Valutati tutti i criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si ritiene equo comminare quella di anni uno e mesi cinque di reclusione (p.b. anni due di reclusione, ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ex art.62 bis c.p., aumentata di mesi uno per il reato satellite di cui al capo b) ex art.81 cpv. c.p.).

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex lege.*

L'imputata è incensurata, tale circostanza consente la concessione dei benefici di legge potendo ritenersi che anche in ragione dell'efficacia deterrente della presente pronuncia, la stessa si asterrà dalla commissione di ulteriori fatti di reato.

Il diritto al risarcimento del danno della persona offesa costituitasi parte civile, comprensivo anche di quello morale, si ricava dal disposto degli artt.185 c.p. e 74 c.p.p.,

pertanto l’imputata nei cui confronti è stata proposta l'azione civile, in quanto ritenuta penalmente e civilmente responsabile, è condannata altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in euro 2.100,00 oltre accessori di legge, come indicato in dispositivo.

Il danno viene liquidato in via equitativa pura in euro 6.500,00.

Si è indicato il termine di deposito indicato in motivazione perchè stimato congruo in ragione della particolarità della vicenda per la quale è processo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

dichiara

U P colpevole dei reati a lei ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre le spese.

Benefici di legge.

Visto l’art.538 c.p.p.

CONDANNA

l’imputata al risarcimento del danno patito dalla parte civile costituita che liquida in euro 6.500,00 oltre spese processuali che liquida in euro 2.100,00 oltre accessori di legge.

Termine gg.60.

Milano 6 maggio 2019.

N. 7667/18 R.G.TRIB.

Sentenza n. 6095 del 7 maggio 2019

N. 1782/17 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE ***In composizione monocratica***

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 7 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- **G D** , nato a Modena il 20 marzo 1981, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia.

Libero- PRESENTE.

Difeso di fiducia dall'avv.

Presente.

e di
B
M.
nata

ITALIA

1986, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia.

Libera-

PRESENTE.

Difesa di fiducia dall'avv.

Presente.

- Con l'intervento delle seguenti **parti civili:**
  - G I D , come sopra assistito e difeso, rispetto al capo 2);
  - C. B[1]> M , come sopra assistita e difesa, rispetto al capo 1).

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste per C _ _ B ' . ricorrendo la scriminante della difesa legittima, in relazione all'imputazione ex art. 574 cod. pen. alla medesima ascritta. Ha chiesto, invece, la condanna di G , concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. a lui ascritto.

I difensori degli odierni imputati - rispettivamente costituiti parti civili in misura reciproca - hanno rassegnato conclusioni scritte e nota spese, riportandosi alle note d'udienza in atti per le rispettive richieste di assoluzione dei propri assistiti con riferimento ai delitti a loro attribuiti

IMPUTATI

G D

1, del delitto p .e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava, con ripetute ingiurie e minacce la compagna C . B M cagionandole penose condizioni di vita lesive dalla integrità psicofisica della

P-o-

In particolare a seguito di scatti di ira era solito minacciare ed ingiuriare la compagna con epiteti quali "pazza,puttana,zoccola, devi ammazzarti, devi sfracellarti la testa contro il muto...sei una madre di merda che non sa far nulla andavi in giro per l'ospedale vestita da trioa". Inoltre, immotivatamente geloso, le vietava contatti con altri uomini impedendole di uscire anche con le sue amiche, arrivando ad isolarla completamente. Situazione che induceva la p.o. in data 29 marzo 2017 a rivolgersi ad una ONLUS a tutela delle donne maltrattate e ad abbandonare il domicilio domestico in data 7 aprile 2017 In MilanoO sino ad aprile 2017

C. : B • M. .

2) Delitto p.p. dall'art 574 c.p. per essersi allontanata senza giustificato motivo dall'abitazione in data 7 aprile 2017 portando con se la comune figlia D . ed impedendogli l'esercizio della patria potestà In Milano dal 7 aprile 2017 perdurante

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, datato 24 maggio 2018, **D** ; Gì e **M C B** sono stati ritualmente convocati davanti al
Tribunale di Milano per rispondere delle imputazioni rispettivamente addebitate in epigrafe, asseritamente perpetrate in pregiudizio reciproco: il primo, infatti, è accusato di avere maltrattato la compagna nel periodo ivi indicato, mentre quest'ultima è accusata di avergli impedito l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia minore D ., tramite il proprio ingiustificato allontanamento dalla casa, avvenuto in data 7 aprile 2017.

Nella prima udienza svolta davanti al Giudice scrivente il 12 novembre u.s., è stata verificata la regolarità del contraddittorio ed è stato aperto il dibattimento: sono state dunque ammesse le prove dedotte dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza in atti. L'istruttoria si è poi articolata tramite l'esame dei due odierni imputati, anche in qualità di persone offese ~~ seguendo il tenore testuale della contestazione - nonché dei testimoni C i C e M G , delle dottoresse L Fi e G:
B ;, e ancora di C i C , I V e D) I<
In maniera consensuale è stata poi acquisita la copiosa documentazione offerta da tutte le parti in causa, anche in formato elettronico, di cui si darà conto nel prosieguo della motivazione.
In data odierna, dopo aver ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere le risultanze dell'istruttoria.
Per esigenze di chiarezza espositiva, la motivazione è stata suddivisa in paragrafi.

- **Le prove dichiarative acquisite nel corso del dibattimento.**

All'udienza del 14 gennaio 2019, **M C B i** ha dichiarato

di aver intrapreso con D ; G una relazione sentimentale a partire dal mese di giugno 2016, andando poi a vivere presso il suo appartamento di via Cilea, di proprietà dell'ALER -- Milano, da gennaio 2017, e cioè poco prima della nascita della figlia della coppia, D Gì , avvenuta nel marzo di quell'anno. All'epoca il compagno non aveva un lavoro e percepiva un contributo di circa 400 euro al mese dalla madre, e si dedicava al micro - spaccio anche perché era assuntore abituale di marijuana, oltre che quotidianamente dedito all'alcol. Lei, invece, lavorava come insegnante di danza e aveva anche fatto alcuni servizi fotografici.
L'appartamento che condividevano era in condizioni piuttosto fatiscenti e molti mobili apparivano danneggiati: in particolare su una delle porte e sull'armadio della camera da letto vi erano dei buchi che G" ' le aveva detto di aver fatto lui sparando con un fucile a pallini. L'arma, infatti, era del nonno e lui la custodiva presso la casa di famiglia di
mostrandola sia alla C in occasione di video —
chiamate, sia tramite post sui *social network.*
Nel descrivere la relazione di coppia, la donna ha fatto presente come Gi fosse parecchio geloso di lei e delle sue amicizie, tanto da arrivare in talune occasioni anche a minacciare di *"fare la festa"* ad uno dei suoi più cari amici, tale I V ., ritenendo che fosse il suo amante, quando ciò non era vero. Allo stesso modo, sovente inveiva contro un'altra sua cara amica, tale C
C presso la quale M si recava sistematicamente quando
lasciava la casa di via a seguito di litigi con il convivente e che comunque frequentava con assiduità.
La modalità dei loro scontri, innescati a suo dire quasi sempre per ragioni di gelosia, si estrinsecavano in scambi di insulti - quali ad esempio *"puttana, troia, mantenuta* ..." da parte del G nonché *"fallito.. .pezzente",* e simili espressioni da parte della C B la quale, su sua stessa
ammissione, in certi casi era arrivata a minacciarlo di non fargli più vedere la bambina una volta nata, maledicendo persino la scelta di portare avanti la gravidanza. Molte volte i due litigavano e si insultavano per telefono, quando la donna si allontanava senza dire dove fosse per non essere raggiunta.
Con particolare riferimento al *modus operandi* dell'imputato, la parte civile sub 1) ha detto quanto segue *" i litigi erano quasi all'or dine del giorno,*

perché se per caso il signor G, *non trova qualcosa, ed è una persona estremamente disordinata, o se per caso inciampa in qualcosa in casa, la reazione è di distruggere la cosa magari su cui è inciampato (...) Il tavolo della cucina l "ha dovuto buttare perché non c "era più una gamba integra, infatti credo che tuttora abbia il mio tavolo di casa perché il suo l "ha dovuto buttare da quanto era distrutto (...)!piatti li ha rotti, in un "occasione, mentre io ero al telefono anche con la signora Ci Ct*
lui sfasciò un
piatto nel lavandino perché discuteva con me. O in un "altra occasione, dopo che aveva litigato con la madre, decise di andare a pescare, prese le canne da pesca, quando si accorse che non funzionavano, anche perché le aveva già sbattute in malo modo, la reazione fu quella di distruggerle completamente in mille pezzi ". In queste situazioni, aveva sempre evitato di contrastarlo apertamente per non esacerbarne ulteriormente le reazioni, come era accaduto la volta in cui lo aveva visto picchiare la propria madre durante una lite.
Al di là di quest'unico episodio di violenza fisica manifestata nei riguardi della madre, M . G , l'imputato, in momenti di rabbia, si sfogava verso gli oggetti presenti in casa: a titolo esemplificativo, ha raccontato che in un'occasione nel mese di gennaio 2017, aveva spaccato il telefono a seguito di una lite con la madre, per motivi di soldi.
A suo dire, poi, i comportamenti del prevenuto erano determinati da una condizione di costante assuefazione agli stupefacenti e all'alcol: così, ad esempio, anche il giorno del ricovero in ospedale per l'effettuazione del cesareo, ossia il 3 marzo 2017, G i l'avrebbe lasciata ad attenderlo da sola nella stanza per andare a consumare delle birre fuori dall'ospedale.
Più in generale, seguendo questa ricostruzione, la relazione di coppia si era deteriorata in maniera progressiva e irreversibile dopo la nascita della figlia D , anche perché lui non aiutava la compagna nella gestione della piccola: *"La prima volta il signor* Gì' *mi disse "Tempo al tempo" e sì riaddormentò. Mi alzai e feci quello che dovevo fare e preparare, allattai la bambina, mi rimisi a letto, dopo due ore la bambina si svegliò, come sempre, provai a risvegliarlo e lui mi guardò e richiuse gli occhi. Quindi mi rialzai, presi la bambina, la misi ai piedi del letto per cambiarla, e gli dissi "Grazie dell'aiuto papà". (...) Fu proprio dopo questa notte in cui il signor Gì di reazione si alzò di scatto, mostrando la voce, urlando, lanciando le coperte*

a un centimetro dalla faccia della bambina, e inizia a urlarmi che ero una puttana, che ero una troia, che andavo in giro vestita per l "ospedale come una puttana, che non ero in grado di far nulla, che dovevo ammazzarmi e sfracellarmi la testa contro un muro. Lui iniziò a seguirmi per casa, continuando a urlare, era irriconoscibile, la voce era mostrata, la faccia era mostrata, era... ", Poco dopo, tornando sull'episodio, ha aggiunto queste parole: *"E fu la prima volta che non ebbi il coraggio di rispondergli, perché io per difesa comunque gli ho sempre risposto, quella notte non potevo, avevo una persona di 1,90 metri completamente fuori di testa che mi urlava a un centimetro dalla faccia con la bambina in braccio ",*

Un altro episodio in cui l'imputato assumeva una condotta particolarmente aggressiva si era verificato poco dopo la nascita della figlia, quando - su iniziativa della madre di M - erano stati mandati degli operai per imbiancare l'appartamento, per ripulirlo in vista dell'arrivo della piccola D i: *"La sera della prima imbiancatura mi arriva un messaggio di De una serie di messaggi di D intercambiamenti da telefonate, in cui lui diceva che queste persone gli avevano rubato della marijuana che lui aveva nascosto in bagno. (..) Sì. Da qua c"è stata questa esplosione di ira e minacce, in cui appunto diceva che avrebbe ucciso questi maiali, che aveva già parlato con delle persone del palazzo, che si stava facendo portare un'arma, che li avrebbe uccisi, che gli dovevano riportare la roba assolutamente, con io che prima cercavo di contattare questa persona per chiedergli cosa avevano fatto, lui che diceva che addirittura noi gli stavamo dando addosso invece che aiutarlo, e io in tutto questo ero in ospedale che avevo appena partorito, gli ho detto più di una volta "Di mi stai spaventando, D mi fai paura, stai buttando all'aria la nostra famiglia per dell'erba ". Alla fine venne fuori che era la madre di lui che come al solito gli aveva fatto sparire l "erba (,.) ".*

Inoltre, poco dopo il parto la madre del compagno - M G - - era andata a vivere in casa con loro, per darle una mano nella gestione della neonata: anche in questo frangente, si verificavano numerosi scontri fra G e la donna, da lui accusata di non dargli abbastanza soldi, in uno dei quali l'uomo l'avrebbe anche picchiata alla presenza di M , come appunto da lei riportato in più passaggi della deposizione.

In merito al capo 2) della contestazione, personalmente addebitato alla C B , la stessa ha ammesso di essersi allontanata da casa insieme alla figlia D , nell'aprile del 2017, utilizzando un *escamotage* per sottrarsi al controllo del compagno, poiché - a suo dire - era esasperata dalla condotta del medesimo.

Nello specifico ha rammentato come nei primi giorni di aprile del 2017 decideva di rivolgersi a un centro anti - violenza — denominato - per ricevere sostegno e consiglio in ordine alla penosa condizione di vita in cui si trovava: *"Loro mi hanno consigliato di allontanarmi immediatamente con la bambina il prima possibile, inizialmente mi avevano consigliato la comunità, ma visto che non volevo lasciare mia madre da sola, avevo anche la cagnolina, chiesi a Mi Se se poteva prestarmi la sua casa di montagna, che tanto non ci stava nessuno, poiché aveva il giardino, era in una zona che conoscevo, avevo un supporto di un 'amica con una bambina piccola a cui ho chiesto immediatamente di trovarmi un pediatra, perché comunque la bambina era prematura, a me serviva una pediatra che mi seguisse. Quindi ho chiamato M< , gli ho spiegato la situazione, lui mi ha dato l'okay e ci siamo organizzati per allontanarci, io e mia mamma, il prima possibile (...) - Sì, mi trovo in autostrada con mia madre, che è partita da casa con un altro amico di famiglia, che l'ha accompagnata, perché mia madre non ha la macchina, io sono partita da via . la casa in cui convivevo, e ci siamo trovati in autostrada. Arrivati a la prima cosa che ho fatto, su indicazione dell'associazione, rivolgermi subito ai Carabinieri del posto, dove mi ha ricevuto il Maresciallo S , a cui ho portato copia della querela che era già pronta ma che doveva depositarla il mio avvocato in Procura. Lei ha aspettato proprio che io fossi fuori casa per depositarla. (..) Sì, lui sapeva esattamente dov 'ero, tanto più che venne anche in casa a distanza di tempo*

Ha aggiunto di essere rimasta presso l'abitazione del S fino al 5 giugno successivo, mantenendo costantemente il contatto con le Forze dell'Ordine del luogo, anche perché - nelle more - l'avvocato dell'associazione, tale S L Z , aveva depositato una querela nei riguardi del Gì ed era anche stata intrapresa l'azione civile per ottenere l'affido esclusivo della bambina. Dopo di che, nel mese di giugno del 2017, per circa due settimane, madre e figlia sono state ospiti di una comunità, poiché il S le aveva chiesto indietro la casa: a tutt'oggi, comunque, la piccola D risulta affidata al comune e

collocata presso la madre, mentre con il padre sono previsti incontri ogni 15 giorni presso lo spazio neutro del comune di Milano.

Con precipuo riferimento a questo secondo capo d'accusa, **D Gi -** che, limitatamente a tale fatto, è persona offesa nel presente procedimento - ha riferito che il pomeriggio del 7 aprile 2017, non avendo trovato in casa né la compagna né la figlia, non nutriva inizialmente particolari sospetti, anche perché, a suo dire, non aveva ragione di ritenere che M si fosse allontanata in via definitiva. Trascorse circa un paio d'ore, però, provava a contattare telefonicamente la madre di Mi „ ma senza successo; subito dopo rintracciava il padre il quale gli riferiva di non aver notizie della figlia e di non volere essere coinvolto nella faccenda poiché M da quando era stata riconosciuta in età ormai adulta dal padre naturale, "*aveva creato solo problemi e chiesto sempre soldi".* A quel punto - pensando che la compagna potesse essersene andata presso l'ex fidanzato M; S; , o anche presso l'amica C C . com'era accaduto in altre occasioni in passato -- decideva di mandarle un sms per chiederle dove si trovasse, ma non riceveva risposta, salvo apprendere, qualche giorno dopo, che M i lo aveva denunciato. La querela da cui è scaturita l'imputazione sub 2) è stata sporta dal G 1' 11 aprile del 2017, dopo alcuni giorni in cui era rimasto in contatto telefonico soprattutto con il cugino della compagna: in quel contesto, comunque, gli operanti lo rassicuravano circa il fatto che sua figlia stesse bene e fosse in un luogo sicuro.

Circa i maltrattamenti di cui è direttamente accusato, invece, l'imputato ha negato ogni addebito, sostenendo di non aver mai usato violenza, neppure verbale, nei riguardi della compagna, al di là dei reciproci insulti che potevano scattare in occasione dei loro litigi. Ha precisato di aver sempre contribuito, anche per il tramite della madre, M L G , alle spese della famiglia, soprattutto in vista dell'arrivo della figlia D . La gelosia, a suo dire, era sovente manifestata con reazioni abnormi dalla stessa C

B verso di lui, come quando nel mese di febbraio 2017, trovando una foto dal contenuto prono - erotico sul suo computer, la donna lo chiamava al telefono riempendolo di insulti. In queste situazioni, peraltro, ella lo minacciava sistematicamente di non fargli vedere la figlia una volta nata, paventando persino l'ipotesi di crescerla insieme a persone differenti da lui,

come il S al quale era stata sentimentalmente legata prima di mettersi insieme a lui.
Ha più volte ribadito di essere da sempre stato contrario all'uso della violenza, specificando di non aver mai avuto disponibilità di armi: in particolare, il fucile ritratto nelle immagini confluite nel fascicolo del Tribunale apparteneva al nonno materno che era campione di tiro al piattello ed era custodito presso la casa a mare di , tant'è che nessun'arma
è stata rinvenuta dalla polizia nel corso della perquisizione domiciliare effettuata in costanza di indagini; analogamente, il puma con cui è stato ritratto in altre foto era di sua proprietà, nel periodo in cui ha vissuto in , fino circa al 2015.
Anche con riferimento al mobilio presente nell'appartamento di via
<
,
G ha negato fermamente di averlo personalmente danneggiato, spiegando che - ad esempio - le gambe del tavolo erano state progressivamente rosicchiate dal suo cane, mentre i buchi sulla porta non erano frutto di colpi scagliati con un fucile, atteso che lui non aveva mai detenuto un'arma presso l'appartamento milanese; allo stesso modo, le sue canne da pesca - menzionate dalla C B nel corso della propria
testimonianza fra gli oggetti danneggiati dal compagno nei frangenti di ira - sarebbero a tutt'oggi presenti in casa perfettamente integre. Più in generale, stando a questa versione dei fatti, molti dei danni e degli aspetti fatiscenti della casa erano dovuti ad eventi occasionali, come il forte vento e la pioggia che avevano infranto il vetro di un balcone in sala, costringendolo ad appiccicare della pellicola in plastica per tappare l'apertura.
Da ultimo, ha fatto presente che l'unica occasione in cui - per scarso auto controllo e per via di uno stato d'animo profondamente prostrato - si era adirato si era verificata a seguito dell'intervento degli operai inviati dalla madre di M. poiché erano spariti dal suo appartamento alcuni soldi in contanti e una piccola dose di marijuana che lui teneva nascosta per uso personale anche della compagna.

Passando ora a scandagliare le ulteriori testimonianze acquisite, con specifico riferimento all'accusa di maltrattamenti nei riguardi di D G , la madre dell'imputato, **M G**, ha affermato che - nel mese in cui è

rimasta presso l'appartamento di via , fra febbraio ed aprile 2017, per dare una mano alla coppia in ragione della nascita della figlia, non vi sarebbero stati episodi di aggressività esplicita del Gi verso la C B ». In passato, per vero, come ad esempio al momento della scoperta della gravidanza, Ì due avevano attraversato situazioni conflittuali, perché - nel caso di specie - M . era propensa ad abortire anche contro il parere di E , ma poi tali contrasti si ricomponevano sempre e sembravano molto innamorati: così, dopo qualche giorno trascorso insieme nella casa al mare di le avevano comunicato che M; aveva rinunciato definitivamente all'idea di interrompere la gravidanza.

Alla luce di questa situazione generale, la teste ha più volte ribadito di essersi molto stupita nell'apprendere della fuga di M dall'appartamento di via

Infine, con riguardo all'uso di droga da parte del G , ha rammentato che - durante la propria permanenza presso l'abitazione della coppia - anche la donna era solita fumare marijuana unitamente a suo figlio: e ciò sebbene fosse in stato di gravidanza prima e di allattamento poi.

C C madre di M ha confermato il difficile vissuto della figlia che è stata riconosciuta dal proprio padre naturale solamente in età adulta, e che ha avuto anche con lei un rapporto tendenzialmente conflittuale. Per questa ragione, la teste non ha - di fatto - apprezzato in maniera diretta la relazione fra sua figlia e il Gi , ma l'ha sovente accolta

in casa quando ella diceva di essersi allontanata dal compagno per effetto di litigi e contrasti. In tali contesti M . le parlava della estrema gelosia di D , delle liti connesse al fatto che lui non volesse farle frequentare alcuni suoi cari amici e dei suoi scatti di ira contro gli oggetti che danneggiava in casa.
Anche dopo la nascita di D , la figlia spesso al telefono le descriveva una situazione insostenibile, per via di continui litigi con il compagno, sebbene - parlando con la madre di lui che viveva con loro - sembrava che le cose andassero bene.
Ancora, la teste confermato di essersi fatta carico di far imbiancare la casa di via . subito prima del rientro di M dal parto in ospedale perché la riteneva estremamente sporca e fatiscente, ricordando la reazione dell'imputato a seguito di questo fatto: *"Una telefonata. Messaggi. Mi sono arrivati dei messaggi in cui D ? mi diceva di dire a questi signori di riportargli le cose che gli avevano preso. Al che gli dico: "No, scusa, mi spieghi meglio per cortesia?". Sempre... tutto sempre scritto. "No, di' a queste persone che mi devono riportare queste cose. Io i ladri in casa mia non li voglio, non li sopporto e gli faccio fare anche una brutta fine " Ed io continuavo a dirgli: "Senti io non mi permetto di dire delle cose così ad una persona della quale mi fido. Dimmi che cosa ti hanno portato via perché magari la possono...". Io continuavo a dirgli appunto, "dimmi" e lui continuava a dirmi, a insultare queste persone, ad essere aggressivo e non ho avuto modo di capire che cosa. Continuava a dire: "Ridammi queste cose, ridammi... Di' a queste persone di ridarmi queste cose".*
Da ultimo, quanto all'allontanamento del 7 aprile 2017, ha affermato di essersene fatta promotrice in prima persona, mettendo la figlia in contatto con l'associazione e aiutandola concretamente ad andare via da casa e a raggiungere l'abitazione del S che l'avrebbe ospitata inizialmente insieme a Diana.
C i C, amica di vecchia data della C , ha dichiarato di non aver mai intrattenuto una frequentazione con G dopo una serata a casa sua in cui c'era stato uno scontro verbale, sebbene indiretto, fra loro, ma ha precisato di aver raccolto le doglianze dell'amica nel corso della loro relazione: "Sì, *mi ha riferito di diversi atteggiamenti e di diverse situazioni che si sono verificate anche perché "purtroppo " capitava più di una volta che lei fosse costretta magari a chiamarmi. Ma mi chiamava veramente nel panico, in ansia raccontandomi determinate situazioni o chiedendomi se poteva venire*

da me o chiedendomi consiglio su cosa fare. Ed era oggettivamente in uno stato di forte ansia quando mi raccontava, quando mi chiamava o quando magari mi scriveva. (...) Lui ad un certo punto non voleva che lei frequentasse più quasi nessuno di noi. Lui probabilmente avrà preso ad antipatia magari anche la chiusura che da parte mia ha visto. Vorrei sottolineare che non ho mai mancato dì rispetto a lui perché come avevo detto a lei: "Rimane comunque il tuo compagno, rimane comunque il

padre della bambina. Quindi non gli mancherò mai di rispetto ma semplicemente non lo voglio nella mia vita ". Quindi probabilmente lui non voleva che M frequentasse né me né h . (...) Quindi avevamo tutti un po ' paura a mandare dei messaggi. 1 , infatti, per sentire la sentiva tramite interposta persona chiedendo a me: "L'hai sentita? Come sta? Come non sta? " Poi uno dei problemi era anche che lui probabilmente era convinto che non so cosa facesse Mi ' quando usciva. Tra l[l]altro a questo ho assistito anche io in modo indiretto ma perché lei era a casa mia. Due volte è successo, tra Taltro, con gli stessi epiteti. Una volta eravamo a casa della G e una volta eravamo a casa mia io e lei. Forse a casa
mia poi era arrivato il mio compagno perché ci viveva. Quindi noi tre... non so perché il signor G. si fosse messo in testa che lei, invece, fosse in giro
a fare chissà che cosa e le dava: "Della puttana, della prostituta, che era in giro a scoparsi mezza 1 F.

Analogamente,] V , all'udienza del 15 aprile 2019, ha detto di essere amico della C B ma di non averla frequentata
assiduamente nel periodo della relazione fra lei e D; G essenzialmente perché questi era molto geloso e in qualche occasione lo aveva pure insultato apostrofandolo con frasi del tipo *"coniglio pelato".* Anche a lui la donna aveva raccontato degli scatti d'ira dell'imputato e dell'episodio in cui aveva dato una schiaffo alla madre M; , quando questa si trovava in casa con loro.

Viceversa, quanto all'allontanamento da casa insieme alla figlia D dell'imputata, il teste ha ribadito di non esserne venuto a conoscenza se non in un secondo momento: a tal proposito ha riconosciuto l'estratto della conversazione fra lui e D Gì via *facebook,* nel mese di aprile 2017, in cui quest'ultimo insisteva per avere notizie della compagna da lui.

Infine, M > S ha confermato di aver ospitato M e la figlia in una casa di sua proprietà, fra aprile e maggio del 2017, su richiesta di quest'ultima; lui, però non abitava in quella casa che era utilizzata per le vacanze. Con M i ha conservato una relazione di amicizia, sebbene i due avessero avuto una relazione amorosa troncata poi dalla donna per mettersi con G ,. Per questa ragione, il teste ha chiarito di non aver avuto contezza particolare del

rapporto di coppia in analisi, poiché all'epoca sentiva M. solamente al telefono e comunque di rado.
La condizione psicologica di M C B è stata poi ulteriormente sondata tramite le deposizioni di **L F**e **G, B**. La prima è la psicologa che ha in cura la ragazza a partire dal 2015, e a tutt'oggi con incontri settimanali: ha spiegato, infatti, che la terapia è stata intrapresa da quando M è stata riconosciuta dal papà, per le evidenti ripercussioni traumatiche di questa scoperta. Con riferimento al suo rapporto di coppia, la donna le riportava che si fosse concluso per gli eccessivi litigi, connotati da spiccata aggressività del compagno verso di lei, ancorché solamente verbale, nonché dagli scatti di ira verso gli oggetti che lui spesso assumeva. M inoltre lo aveva visto scagliarsi contro la madre in un'occasione e ne aveva avuto paura.
Da ultimo, la dottoressa ha ribadito come anche M . le avesse confidato di fare uso ~ sebbene saltuario - di droghe leggere che era solita consumare con G: anche nelle fasi della propria gravidanza e del puerperio. In merito al suo allontanamento da casa, ha detto di aver osservato nella paziente l'insorgere di una sindrome post - traumatica, non identificabile come una crisi post ~ *partum* ma come l'epilogo di una costante fonte di stress a cui la medesima era sottoposta.
G i Bassistente sociale in servizio presso la , ha narrato di aver conosciuto la B > C nel giugno del 2017 quando ella adiva il servizio anti - violenza manifestando l'intenzione di esserne presa in carico e di staccarsi dall'analoga associazione che l'aveva precedentemente assistita - denominata appunto -. In quel contesto, alla paziente veniva somministrata la consueta scheda , poi acquisita al fascicolo del Tribunale e venivano programmati degli incontri con finalità terapeutica e consulenziale, sia sul piano civilistico sia su quello penalistico in quanto la donna riferiva di aver in atto una situazione profondamente conflittuale con l'ex - compagno, che reputava violento e aggressivo e di volere ottenere per questo l'affido esclusivo della figlia minore. A quel tempo, M era ospite di una comunità protetta, individuata dalle Forze dell'Ordine, anche se fino a poco prima era stata a casa di un amico.
Da ultimo, i testi **L P**e **D » I**, offerti come testimoni a discarico dalla difesa G , hanno riferito di aver visto M L e D in situazioni di apparente armonia.

In particolare, I che a tutt'oggi abita nel medesimo stabile di via , ha raccontato di avere una frequentazione quotidiana e costante con D ; G: , e di aver perciò trascorso diversi momenti anche in presenza della compagna quando i due convivevano. Tuttavia, non ha assistito ai loro litigi in maniera diretta, fatta eccezione per quello scatenato dalla gelosia di M per il ritrovamento di immagini tratte da un sito porno sul computer di D In un'altra situazione, prima dei fatti dell'aprile 2017, ha rammentato che M fosse andata via da casa di D ; per andare a dormire dalla sua amica C C , in quanto questa l'aveva chiamata poco prima dicendole di aver litigato con il fidanzato. L'avrebbe vista poi andar via il 7 aprile 2017 e - considerato che non era più tornata - aveva supportato E nella ricerca sua e della bambina, assistendo anche alle chiamate che lui aveva fatto al padre e al cugino di M per cercare di capire dove fosse.

Le prove documentali acquisite su consenso delle parti.

Passando adesso alla disamina della **documentazione** acquisita dal Tribunale su consenso delle parti, rilevano i seguenti atti:

- il decreto della sezione IX civile del Tribunale di Milano, emesso in data 21 settembre 2017. con cui vengono stabiliti sia l'affidamento della minore D G al Comune di Milano, con collocamento della stessa presso la madre, sia l'attivazione di un servizio sociale di sostegno alla genitorialità, e di monitoraggio di eventuali dipendenze dei genitori;
- un corredo fotografico variamente composto, relativo sia allo stato dei luoghi e degli arredi della casa di via a tutt'oggi abitata dall'imputato G , con particolare riguardo ai danneggiamenti cui ha fatto riferimento la C B< nel corso della propria deposizione, sia ad alcune immagini estratte da social network afferenti alla persona del G , ritratto con il fucile ovvero con un puma, come pure è stato raccontato.

A questa produzione del pubblico ministero, si aggiunge quella offerta dalla difesa C - B' »: si tratta, nello specifico, di una sequenza di relazioni psico-diagnostiche, elaborate nel periodo maggio - giugno 2018 *(cfr. allegati da 1 a 5 della produzione all'udienza del 12 novembre 2018)* dai servizi sociali che, a seguito delle disposizioni adottate dal Tribunale

civile di Milano con riferimento all'affidamento della figlia minore della coppia, hanno preso in carico gli attuali imputati. Da questi elaborati emerge con chiarezza la fortissima conflittualità che connota, *ab origine* la relazione G - C i B i, manifestatasi in una situazione di persistente timore della donna rispetto alle potenziali reazioni aggressive dell'uomo, nonché nella pervicace opposizione di quest'ultimo rispetto alla ex compagna, ritenuta assolutamente inadeguata al ruolo di madre. Sul piano psicologico, inoltre, da questi atti emergono gravi fragilità caratteriali in capo ad entrambi i soggetti coinvolti, declinate in termini di chiusura e scarsa auto - stima nel G e di debolezza e vulnerabilità nella C -B
Vi sono poi le attestazioni inerenti al procedimento civile esperito nell'interesse di M i C $_{A}$ per ottenere l'affidamento della figlia, a seguito delle statuizioni già menzionate.
La difesa G , invece, oltre a un CD contenente una serie di comunicazioni e conversazioni intercorse fra D Gì e M
C **B** nel corso del periodo che va dalla fine del 2016 all'aprile del 2017, ha offerto in produzione gli elaborati concernenti gli incontri fra l'imputato e la figlia D i, svoltisi presso lo Spazio Neutro del Comune di a partire dalla seconda metà del 2018, con esiti e risvolti positivi sotto il profilo di uno sviluppo più armonioso e sereno della relazione padre — figlia.

Per quanto concerne la copiosissima messaggistica riportata sul supporto informatico offerto dalla difesa Gi all'udienza del 14 gennaio 2019, preme evidenziare - fin d'ora - come la stessa contribuisca a delineare un quadro essenzialmente connotato da incessanti "botta e risposta" all'interno della coppia, costellati - in occasione dei contrasti reciproci - da espressioni massimamente volgari e scurrili di entrambi, oltre che da numerosissime bestemmie, molte delle quali proferite dalla C _ B nell'incipit delle proprie comunicazioni. Inoltre, nelle conversazioni aventi ad oggetto situazioni o persone differenti dai due, la donna si esprime sistematicamente con toni piuttosto accesi, inveendo occasionalmente in modo pesante pure contro la propria madre e contro la madre del compagno, per le ragioni più svariate; in molti contesti, poi, ella manifesta rabbia, insofferenza e paventa crisi di nervi e ulteriori reazioni abnormi, sebbene dalle risposte del G emerga una tensione al ridimensionamento dello stato d'animo della compagna.

Da ultimo, sempre su consenso delle parti private nella loro duplice posizione di imputati e parti lese, il Giudice ha acquisito, oltre alle reciproche querele per i fatti di causa, anche alcune annotazioni di polizia giudiziaria, rispettivamente datate 11-15-20 aprile 2017.
Queste informative attestano da una parte, la proposizione della denuncia del G nei riguardi della compagna a seguito del suo allontanamento dall'abitazione con la figlia D e dall'altra le interlocuzioni avute dagli operanti con l'imputata e con soggetti a lei vicini, in merito alla sua ubicazione: più esattamente, nell'annotazione del 20 aprile affiora il dato saliente per cui già dal 7 aprile precedente, la donna si era presentata presso il commissariato raccontando di essersene andata da casa per sottrarsi agli atteggiamenti violenti del Gì e di aver prima sporto denuncia contro di lui per maltrattamenti, tramite un certo avvocato , messo a disposizione del centro anti-violenza a cui si era rivolta, e che le aveva consigliato questa soluzione; cosi anche il padre della ragazza, B L risulta che abbia dichiarato alle Forze dell'Ordine di essere venuto a conoscenza dell'allontanamento deciso dalla figlia tramite un suo messaggio in cui lei gli riferiva di essere con la propria madre e la piccola e di non voler essere rintracciata.
Analogamente, nell'annotazione datata 8 maggio 2017 si legge che le Forze di Polizia, dopo aver sentito la C B per aver indicazioni circa il luogo in cui si era rifugiata insieme alla figlia, ne hanno constato la veridicità e l'adeguatezza, mantenendone la segretezza, alla luce delle indicazioni ricevute dal centro anti - violenza domestica che risultava aver preso in carico la signora C i B dagli inizi di aprile del 2017, a proposito della situazione conflittuale sottesa a tale collocazione (v. *allegato 7 della produzione della difesa > in data 12.11.2018).*
Infine, nelle ultime udienze istruttorie del 15 aprile u.s. e di oggi, sono confluiti nel fascicolo del Tribunale sia la conversazione V -Gì alla quale il testimone ha fatto riferimento nel corso della propria escussione, sia appunto la scheda redatta dalla dottoressa B , sia ancora una nota operativa afferente alla pendenza della perizia sui genitori della piccola D nell'ambito del giudizio civile instaurato con riguardo al suo affido.

- **La valutazione del compendio probatorio restituito dal dibattimento in merito alPaccusa di maltrattamenti rivolta a E G**

Alla luce dell'ampia e dettagliata istruttoria dibattimentale riepilogata fino a questo punto, il Tribunale non reputa accertata - al di là di ogni dubbio ragionevole - la responsabilità penale per il delitto di maltrattamenti a carico di D ; G , per le motivazioni che saranno di seguito esplicitate.
Focalizzando, in prima battuta, il rapporto di coppia - per come ricostruito dalla persona offesa, M i C B , ma anche in ragione delle ulteriori risultanze desumibili sia dalle indicazioni degli altri testi sentiti sull'argomento (così soprattutto C C , C C , M S e I V .), sia dalla documentazione considerata fin qui (soprattutto quella inerente alle comunicazioni fra i due compagni) - la cifra distintiva è rappresentata dalla sua estrema instabilità, evidentemente connessa alla macroscopica instabilità caratteriale e umorale dei soggetti coinvolti.
Più specificamente, com'è stato correttamente osservato dal difensore delFimputato, persino la convivenza dei due non avrebbe mai realmente assunto i connotati di una stabile coabitazione, intesa anche e soprattutto come gestione continuata e condivisa della casa, delle risorse e del tempo trascorso insieme, per via dei sistematici, ancorché brevi, allontanamenti della vittima, che era solita chiedere ospitalità alla madre o all'amica, ovvero anche recarsi altrove per sottrarsi ai contrasti con il fidanzato. Una siffatta modalità comportamentale - al di là e a prescindere da qualsivoglia considerazione di tipo valutativo che in questa sede risulterebbe vieppiù irrilevante - non ha, in concreto, consentito l'instaurazione di un ritmo di vita domestico suscettibile di essere *ex se* analizzato e giudicato per quel che afferisce al presente procedimento.
Svolta questa doverosa premessa in termini di "contestualizzazione" dell'addebito, ritiene il Tribunale che l'indubbia aggressività caratteriale del G , riscontrata da tutti i testimoni e parzialmente ammessa dal diretto interessato - quanto meno con riferimento all'episodio dello scoppio d'ira nei riguardi della suoo a seguito dei lavori di imbiancatura nell'appartamento di via - non attinga alla soglia di consistenza penale descritta dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia.
Ciò non solo e non tanto perché è pacifico - come confermato dalla medesima parte lesa - che il soggetto agente non abbia mai usato alcun tipo

di violenza fisica nei suoi confronti, ma soprattutto per via della palese reciprocità delle offese e degli insulti che G e C muovevano l'uno verso l'altra nel contesto della loro "tumultuosa", per così dire, storia d'amore: questo dato storico ~ empirico viene infatti consegnato in maniera univoca dalla lettura e dall'ascolto delle loro comunicazioni quotidiane; né, per vero, è stato smentito direttamente dal racconto della vittima.
In secondo luogo, non si può fare a meno di osservare come l'atteggiamento di effettiva chiusura di G verso gli amici di C - B •, riscontrato dalle indicazioni dei testi C C , V e C , pur avendo certamente alimentato la conflittualità di coppia, non abbia comunque mai assunto i contorni di una condotta in concreto restrittiva della libertà di auto - determinazione della donna, com'è dimostrato dal fatto che ella abbia continuato a frequentare con costanza gli amici, rifugiandosi sovente presso di loro a seguito dei litigi in casa.
In terzo luogo, il Giudicante rileva la natura sostanzialmente condivisa del *modus vivendi* - per molti aspetti quanto meno discutibile - dei due protagonisti della vicenda: a titolo esemplificativo, si consideri l'elemento della comune consumazione di stupefacenti, anche quando la donna era gravida ovvero in puerperio, unitamente a tutta una serie di abitudini e di costumi, anche linguistici ed espressivi parimenti riferibili a entrambi.
Da ultimo, sul piano della violenza reale, sicuramente manifestata dall'imputato in occasione dei suoi scatti d'ira, preme sottolineare come si tratti di un atteggiamento indubitabilmente deprecabile, ma non tale da integrare la condotta soverchiante tipica dell'ipotesi di maltrattamenti. In tal senso, infatti, è stato accertato che il possesso del fucile, così come la detenzione di un puma non abbiano in alcun modo interessato la fase della coabitazione con la compagna, afferendo a contesti spazio - temporali ben distanti da quello *sub indice,* e non abbiano peraltro mai costituito strumenti di effettiva intimidazione, anche in forma indiretta, nei suoi confronti.
Peraltro, la tangibile oscillazione umorale della vittima, che lei medesima in molteplici situazioni esternava descrivendo il suo stato d'animo transeunte con toni massimamente accessi e densi di espressioni blasfeme costituisce ulteriore estrinsecazione del quadro visibilmente deformato di una coppia avvezza alle reazioni abnormi e all'ingigantimento dello scontro.
In virtù di tutte le argomentazioni fin qui illustrate, il Giudicante ritiene di escludere l'esistenza - *in rerum natura* - dell'ipotesi accusatoria nel caso di

specie, reputando che la qualificazione delle difficili relazioni umane preso in considerazione dall'odierno procedimento penale rispondano a dinamiche indubbiamente patologiche, ma come tali collegate a una serie di gravi problematiche personali e comportamentali prive della consistenza criminale richiesta dalla norma individuata in epigrafe.
Per maggiore chiarezza in ordine a tale conclusione, sia consentito rammentare la lezione della Corte Suprema, secondo la quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato in presenza di *"sistematiche condotte violente e sopraffattrici"* che, pur potendo anche non costituire per sé autonomi reati, risultino idonee a delineare un quadro di soprusi e di mortificazioni unilateralmente subite dalla vittima nel lungo periodo, al di là e al di fuori del mero contrasto fra coniugi, ovvero di qualsivoglia, anche radicale, insoddisfazione collegata al rapporto di coppia e più in generale alla vita familiare qual è quella che, viceversa, connota precipuamente l'esperienza umana sottoposta al vaglio di questo Giudice[1].

Per questi motivi, E G deve essere mandato assolto dall'imputazione ascritta perché il fatto non sussiste.

- **La valutazione del compendio probatorio restituito dal dibattimento in merito all'accusa di sottrazione di persona incapace rivolta a M C B<**

Alle medesime conclusioni, in termini di insussistenza oggettiva del fatto, è giunto il Tribunale con riferimento all'accusa formulata a M C B di avere sottratto la figlia minore D all'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, per le motivazioni così articolate.
Anzitutto, analogamente a quanto fatto nel procedente paragrafo in relazione alla posizione di D ! Gi , è indispensabile contestualizzare l'allontanamento fisico promosso dall'imputata rispetto alla casa di via che condivideva con il compagno il 7 aprile del 2017: la donna, per vero, ha effettivamente preso con sé la figlia per dirigersi a casa di un amico all'insaputa del padre, ma lo ha fatto all'evidente scopo di interrompere una convivenza divenuta ormai complessivamente intollerabile.

A riprova di questa condizione quale movente unico e indefettibile sotteso alla scelta c'è non solo l'attestazione - fornita anche dalla madre C C - del dato storico per cui la figlia si era da poco rivolta all'associazione per risolvere la sia situazione ed era stata così consigliata all'interno dell'organizzazione, ma anche l'immediata presentazione della querela da parte dell'avvocato , nell'interesse della C B e in qualità di vertice dell'organizzazione no - profit in questione.
In secondo luogo, la responsabilità penale dell'attuale imputata va esclusa in considerazione di quanto univocamente riportato dai testimoni escussi sull'argomento: più precisamente, sia la madre della C — B •, sia la psicoioga L F sia pure il teste M Si che le aveva inizialmente procurato ospitalità, hanno chiarito la genesi e lo sviluppo della scelta della donna di andar via da casa, confermandone le intenzioni e

ad esempio, Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014; ovvero Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016.

soprattutto la gestione della faccenda da parte dell'associazione adita da lei poco prima.
Tutto ciò premesso, il profilo che ad avviso di questo Giudice appare dirimente per escludere la configurabilità, nel caso specifico, dell'addebito è proprio il fatto che M C B abbia *ab initio,* e cioè anche prima di querelare il compagno per maltrattamenti, comunicato alle Forze dell'Ordine il proprio domicilio, rimanendo in contatto costante con loro, e inviando per il loro tramite notizie circa le condizioni della figlia al padre, come affiora nitidamente non tanto e non solo dalle dichiarazioni della diretta interessata, ma soprattutto dalle svariate annotazioni di polizia confluite nel fascicolo del Tribunale, che ne danno conto espressamente.
Rebus sic stantibus, non si ritiene integrato il fattore costitutivo dell'incriminazione, inteso come effettiva e perdurante mancanza di informazioni e contatti, seppur indiretti, del genitore rispetto alle condizioni del minore da lui fisicamente allontanato. D G: , al contrario, pur non potendo vedere la figlia, ha ben presto acquisito notizie sulla stessa direttamente dalla polizia, e ciò ha determinato il venir meno, in concreto, della precipua connotazione penalmente rilevante richiesta dalla norma

incriminatrice, ossia la permanenza della condizione innescata dall'allontanamento inziale.
Viceversa, ancora una volta, è possibile inquadrare il comportamento *sub indice* entro i confini del grave contenzioso di coppia, a tutt'oggi perdurante, e già da tempo sfociato nella causa civile per l'affidamento della bambina. La cifra essenziale del delitto *de quo* è invero costituita dalla sua protrazione nello spazio - tempo, come si evince dalle puntualizzazioni della Suprema Corte sull'argomento, stando alle quali esso *"ha natura di reato permanente ed è caratterizzato: a) da un'azione iniziale costituita dalla sottrazione del minore; b) dalla protrazione della situazione antigiuridica mediante la ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva, perché intesa a mantenere il controllo sul minore e spesso ad utilizzare tale situazione per i fini più diversi; c) dalla possibilità, per il reo, di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per la pronunzia della sentenza di primo grado "*[1].
Nella vicenda per cui è processo, viceversa, la sottrazione ontologicamente connessa e all'allontanamento dell'imputata dall'appartamento che condivideva con il compagno non solo si spiega in ragione del quadro dei rapporti interpersonali massimamente alterato per come fin qui ricostruito, ma manca appunto dell'indefettibile componente di permanenza sul piano cronologico, atteso il tempestivo intervento delle Forze di Polizia, richiesto dalla diretta interessata per la gestione della situazione.

Ecco perché anche M t C B deve essere mandata assolta dall'addebito a lei contestato perché il fatto non sussiste.

PQM

Letto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

---

[1] Cass., sez. VI, n. 17799 del 6 febbraio 2014.

stessi rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono.

Motivi riservati in trenta giorni.

Milano, 7 maggio 2019

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice

Dott. Mariolina Panasiti

ha emesso

SENTENZA

nel procedimento a carico di

S /M

Nato in Marocco il .1969
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Difeso di ufficio dall' Avv.

IMPUTATO

1. Del reato p. e .p. dagli artt. 572, 61 n. 11 quinques c.p., perché, anche alla presenza dei figli minori A , nata il /2011,e I i, nato il /2013, maltrattava la moglie F K i, in particolare:

in più occasioni la ingiuriava nonché la minacciava, anche tramite i di lei familiari, di portare via i figli

in data 26/9/2016 giurava la donna con frasi quali "puttana, figlia di puttana, guarda dove mi trovo per colpa tua" e la minacciava con frasi quali "vaffanculo figlia di puttana, prima o poi vita la farò pagare, farò di tutto per toglierti bambini, non avranno più genitori, cresceranno in comunità".

In : da maggio 2015 quantomeno sino al 5/10/2016

2. Del reato p. e .p. dagli artt. 570 c.II c.p. perché faceva mancare i mezzi di sussistenza i figli

minori A , nata il 9/11/2011, e I , nato il /2013, omettendo di corrispondere integralmente le

somme di denaro o altra utilità idonea a soddisfare bisogni primari della prole, si sottraeva gli obblighi di assistenza inerente alla qualità di genitori, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli infanti.

In > dal 28/4/2016 (reato permanente)

Fatto

Svolgimento del processo

e

Motivi della decisione

Con Decreto che dispone il giudizio in data 5/6/2018, l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, ammesse le prove di cui all'articolato, si procedeva ad istruttoria dibattimentale, come da ordinanza di assunzione probatoria.

Le parti concordavano sull'utilizzo a fini probatori della documentazione relativa alla situazione economica della persona offesa.

Quale materiale documentale la parte civile produceva il decreto provvisorio emessa dal tribunale per i minori di Milano in data 28/11/2016 riferito ai minori.

Ad esito delle discussione, le parti concludevano come segue:

il P.M.: mandarsi assolto l'imputato dal reato di cui all'articolo 572 c.p. perché il fatto non sussiste; affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'articolo 570 c.p. e condannarsi Io stesso alla pena di mesi sei di reclusione;

la P.C.: depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'iinputato; condannarsi lo stesso la pena di giustizia; condannarsi lo stesso risarcimento dei danni morali e materiali arrecati alla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede; assegnarsi una provvisionale equitativa mente conteggiata;

la Difesa : per il capo 1) si associava le conclusioni del pubblico ministero; per il capo 2) chiedeva mandarsi assolto l'imputato ai sensi dell'articolo 530 comma secondo c.p.p.; in subordine chiedeva applicarsi il disposto di cui all'articolo 131 bis c.p.; in ulteriore subordine chiedeva contenersi la pena nei minimi e concedersi i benefici di legge con una concessione anche delle circostanze attenuanti generiche.

Gli elementi acquisiti nel corso dell' istruttoria dibattimentale

All'udienza del 20.2.2019 si svolgeva la l'esame della p.o. F ' K

Costei dichiarava di avere conosciuto l'imputato nel 2009 e di avere contratto matrimonio in Marocco; dal matrimonio erano nati due figli, una femminuccia ed un maschietto, rispettivamente negli anni 2011 e 2013.

Avevano vissuto in Italia. Nella fase iniziale del matrimonio andava bene. I problemi erano iniziati durante la prima gravidanza, nel 2011. L'imputato le aveva presentato una sua amica a nome P Quando era al 4°/5° mese di gravidanza, P i le aveva confidato di essere l'amante di suo marito da 9 anni. Aveva fatto la rivelazione davanti all'imputato. Quest'ultimo, successivamente, le aveva detto che la circostanza non rispondeva alla vero. Aveva continuato a vivere con lui fino al 2013. Nel 2013 aveva lasciato i propri figli in Marocco ed aveva fatto ritorno a Milano per lavorare. L'imputato, in conseguenza di ciò, aveva cominciato a minacciare sua madre in Marocco dicendo che sarebbe andato a prendere i bambini in Marocco. I propri parenti avevano acquisito informazioni in Marocco presso gli uffici competenti ed avevano appreso che effettivamente aveva ragione l'imputato; avevano consigliato quindi il ritorno dei bambini in Italia. Si era conseguentemente recata a prendere i propri figli in Marocco per condurli in Italia. Aveva

proseguito la convivenza con l'imputato fino al 2013, allorquando aveva scoperto ulteriori tradimenti del marito. Nell'anno 2014, fino marzo 2015, dopo aver fatto pace, avevano ripreso la convivenza. Era quindi ritornata in Marocco.

A maggio 2015 aveva fatto ritorno in Italia per lavorare come cameriera ai piani presso un albergo, mentre l'imputato si trovava in > da suo fratello. La relazione era già finita.

L'imputato la aveva minacciata di denunzia di abbandono dei bambini che aveva lasciato in Marocco.

Il 28.4.2016 aveva sporto denunzia contro l'imputato in quanto costui aveva provato a suicidarsi. Aveva quindi perso fiducia nel marito. In quel periodo erano tornati nella stessa casa per fare i genitori; l'imputato aveva provato ad avere un rapporto con lei. Mentre si trovava a casa dal lavoro, l'imputato si era buttato su di lei sul letto; lo aveva rifiutato e lui aveva detto che si sarebbe suicidato. Le aveva fatto vedere una bottiglia con il veleno dicendole che si sarebbe suicidato.

A settembre si era tenuta l'udienza presso il Tribunale dei minori. Avevano litigato perché l'imputato aveva detto che non era una buona donna musulmana. Lo aveva detto nell'aula del giudice. Le aveva anche detto puttana pagherai prima o poi pagherai, parlando arabo. L'episodio si era verificato nel settembre 2016.

Da aprile 2016 a settembre 2016 non era successo niente altro. Il tentativo di suicidio datava ad aprile; dopo di che nel mese di settembre vi erano state le minacce davanti al giudice nei termini sopra descritti.

In quel contesto gli bambini non erano presenti. L'uomo non aveva mai maltrattato i bambini.

Nel 2013 a Verona l'imputato la aveva picchiata.

Si erano separati il 28 aprile 2016; l'uomo lavorava quale parcheggiatore regolare.

Davanti al giudice non erano riusciti ad addivenire ad una determinazione dell'ammontare degli emolumenti da dare ai bambini, in quanto inizialmente il marito aveva offerto la somma di € 300 mensili; nella successiva udienza l'uomo aveva dichiarato di avere perso il lavoro e quindi di non poter corrispondere alcunché. Nel 2016 abitava a Milano con i figli e pagava 700,00 di affitto mensilmente; guadagnava 1200/1300. Con difficoltà ce la faceva a mantenere i figli. Nel mese di luglio 2016 l'imputato ha le aveva corrisposto la somma di 97, 00 euro; ad ottobre 2016 la somma di 200, 00 euro; nel dicembre 2017 la somma di 300,00 euro. Non aveva dato altro contributo. Aveva fatto i regali di compleanno ai bambini. Incontrava i bambini durante gli incontri programmati dagli assistenti dei servizi sociali. Anche

nella attualità l'imputato stava rispettando il calendario degli incontri fissato dai servizi sociali. Era stata supportata economicamente dal Comune, che per 3 mesi le aveva corrisposto la somma di 300 euro al mese nel 2016 al mese; nel 2017 il Comune le aveva erogato 300 euro per sei mesi.

La mensa scolastica dei bambini dei bambini veniva assicurata dal Comune.

Gli elementi acquisiti a seguito di produzione documentale

la parte civile ha prodotto il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 28/11/2016 che non contiene statuizioni di carattere economico, ma unicamente di affidamento dei minori al Comune di residenza con collocazione presso la madre. Ha prodotto anche documentazione costituita dal modello ISEE riferita alla persona offesa e al nucleo familiare costituito unicamente ai minori, con indicatori di situazione economica pari ad euro 7758,80 con riferimento alla data del 16 giugno 2000 e 18; per quanto riguarda la medesima attestazione riferita alla data del 19/1/2017, l'indicatore di situazione economica è pari ad euro 1691,20. Ha anche prodotto le ricevute dei contributi straordinari per il sostentamento del nucleo familiare che il Comune di : ha erogato alla persona offesa,
con somme pari a 350,00 in data 11/10/2016; 300,00 in data 14/11/2016; 300,00 in data 9/12/2016; 300,00 in data 18/1/2017; 300,00 in data 12/5/2017; 300,00 in data 24/7/2017

ciò premesso si osserva in punto di motivi della decisione

Ritiene il decidente che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, riportati e ricostruiti, poi, nel corso della istruttoria dibattimentale, descrivano e si coordinino in un paradigma probatorio in tutto convergente nel senso di palesare la penale responsabilità dell'imputato in riguardo alla contestazione come nei suoi confronti elevata in riguardo al capo 2) di imputazione.

Laddove, invece, in riferimento alla contestazione sub 1) non ricorrono elementi per affermare la sussistenza della fattispecie di reato.

E così, per quanto concerne il delitto di maltrattamenti in danno della moglie, si è visto sopra come gli unici elementi descritti dalla p.o./p.c. nel corso della istruttoria dibattimentale, sono stati i seguenti:

- allorquando nel 2013 aveva lasciato i propri figli in Marocco ed aveva fatto ritorno a Milano per lavorare, l'imputato, in conseguenza di ciò, aveva cominciato a minacciare sua madre in Marocco dicendo che sarebbe andato a prendere i bambini in Marocco, tanto che i suoi parenti avevano acquisito informazioni in Marocco presso gli uffici competenti ed avevano appreso che effettivamente aveva ragione l'imputato, consigliandola, conseguentemente, a propiziare il ritorno dei bambini in Italia;
- nel mese di maggio 2015, allorquando aveva fatto ritorno in Italia per lavorare come cameriera ai piani presso un albergo, l'imputato la aveva minacciata di denunzia di abbandono dei bambini che aveva ancora una volta lasciato in Marocco;
- in data 28.4.2016 l'imputato aveva provato a suicidarsi; aveva quindi sporto denunzia in quanto aveva quindi perso fiducia nel marito;
- nel settembre 2016 l'imputato , in occasione della udienza innanzi al Tribunale per i Minorenni, le aveva detto che non era una buona donna musulmana. Lo aveva detto nell'aula del giudice. Le aveva anche detto *"puttana pagherai prima o poi pagherai",* parlando arabo.

Appare di intuitiva evidenza come le dette descritte condotte non possano integrare il contestato delitto, non solo per la assenza del requisito della abitualità, ma anche per la totale assenza di condotte, di sopraffazione, lesive della integrità morale, materiale, dell'onore, del decoro della denunziante, utili a costituire il substrato del delitto in esame.

11 reato di cui all'art. 572 c.p. presuppone, infatti, per la sua sussistenza la esecuzione di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, così integrando il requisito della abitualità, in un contesto di condotte idonee a sottoporre il soggetto passivo ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, e per ciò stesso penoso (vedasi in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 28.1.1995, n. 4636, in *Ced. Cass.* Rv. 201148; Cass. Pen. Sez. VI, n. 34480 del 31/05/2012 in *Ced. Cass.* Rv. 253568; Cass. Pen., Sez. VI, n. 15146 del 19/03/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 259677; Cass. Pen. Sez. VI, n. 15680 del 28/03/2012, in *Ced. Cass.* Rv. 252586). Ma nel caso sottoposto ad esame non è stato realizzato neppure un atto lesivo della sfera soggettiva della p.c., non potendo costituire minaccia idonea a ledere la sfera del soggetto passivo quella indicata dalla stessa p.c. per come rivoltagli dall'imputato di andare in Marocco a prelevare i propri figli, a rapportarsi con i quali l'imputato aveva pine© diritto. Anzi, era stata la p.o. a sottrarre i minori al padre. Né può ritenersi integrato il delitto con la espressione di volontà suicidiaria da parte dell'imputato alla p.o..

Neppure l'epiteto rivolto dall'imputato alla p.c. in una sola occasione *("puttana pagherai prima o poi pagherai")* risulta idoneo ad integrare il delitto contestato, trattandosi di un unico episodio al quale non può riconnettersi, in assenza di altri avvenimenti della medesima tipologia, quelle caratteristiche che, per la abitualità, sono idonee a fiaccare la p.o. ed a rendere a costei penosa la vita.

A quanto precede consegue che l'imputato va mandato assolto dal reato sub 1) perché il fatto non sussiste.

Per quanto concerne il delitto sub 2), la p.o./p.c. ha indicato che l'imputato si è disinteressato nel periodo dal 28/4/2016 di corrispondere mezzi di sussistenza economica ai minori, ad eccezione della corresponsione delle seguenti somme:

nel mese di luglio 2016, 97, 00 euro;

ad ottobre 2016, 200, 00 euro;

nel dicembre 2017, 300,00 euro.

La p.o. ha anche prodotto tutta una serie di documentazione, segnatamente consistente nei contributi erogatile dal Comune di residenza, per il supporto al suo nucleo familiare, idonea ad evidenziare la situazione di difficoltà nella quale i figli minori dell'imputato si sono trovati.

Anche alla luce della produzione di tale documentazione, e del conseguente vaglio che gli Uffici comunali hanno esercitato prima di addivenire alla erogazione dei contributi, può dirsi che il nucleo familiare dell'imputato si è trovato in una situazione di grave difficoltà economica. Tale elemento contribuisce a delineare un quadro di piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della p.c..

D’altra parte l’imputato ha fatto mancare la sua voce al procedimento, sia sotto forma di esame/dichiarazioni, sia sotto forma di produzioni documentali, in termini utili a conclamare o una situazione di indigenza che potesse avergli impedito di corrispondere ai minori quanto necessario alla loro sussistenza, sia, invece, l’eventuale effettiva erogazione di emolumenti a favore del suo nucleo familiare.

Può dirsi acciarato, quindi, che l’imputato, in assenza di alcuna situazione scriminante, mai -per vero- invocata, quale quella -eventualmente- della impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'alt. 570 cod. pen., ha di fatto omesso di corrispondere quanto necessario alla sussistenza dei figli minori.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per emettere in riguardo al delitto di cui al capo 2) un sereno convincimento di reità a carico dell’imputato per il delitto contestato.

In punto di ***trattamento sanzionatone*** l’imputato appare meritevole di concessione, in considerazione della sua condizione di incensuratezza, delle circostanze attenuanti generiche.

Fissata la pena base nella misura di mesi nove di reclusione, avuto riguardo al periodo di tempo, protrattosi a partire dal 28/4/2016, in cui l’imputato ha omesso di contribuire alle esigenze die minori, la operatività delle circostanze attenuanti generiche attesta la pena nella misura di mesi sei di reclusione.

Ricorrono le condizioni per la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, stimandosi altamente verosimile che il condannato si astenga per il futuro dalla consumazione di ulteriori condotte criminose in considerazione della sua condizione di pregressa incensuratezza che depone nel senso di un avvenimento, quello oggetto del procedimento, unico e del tutto occasionale nel complessivo percorso di vita dell’imputato.

L’imputato va condannato in relazione al capo 2) alla rifusione delle spese processuali, ma anche alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile, spese queste che vengono liquidate nella misura di euro 1.100,00, oltre all’aumento del 15 % per spese forfettarie, IVA e CPA, da porre con anticipazione a carico dello Stato in relazione al patrocinio cui è ammessa la parte.

L’imputato va condannato al risarcimento del danno, limitatamente al capo 2) in favore della costituita parte civile, danno da liquidarsi in separato giudizio.

La difesa ha chiesto la assegnazione di una provvisionale, che, nondimeno, non ha richiesto venisse dichiarata immediatamente esecutiva. Nell’assegnare della provvisionale si opera un calcolo retributivo di euro 400,00 mensili per l’imputato nei confronti dei due minori. La condotta risulta contestata a partire dal 28/4/2016, in “permanenza attuale”. Detta permanenza deve ritenersi sussistente e cristallizzata al momento della emissione del decreto che dispone il giudizio, e, cioè alla data del 5/6/2018.

Si tratta, quindi di 26 mesi di omessa contribuzione. Si reputa in relazione a tale arco temporale ed alla stima di contribuzione di euro 400,00 mensili per i due minori, la provvisionale va fissata nella misura di pari ad euro 10.800,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara S M ! Colpevole dei reato ascrittogli al capo 2), e, concessegli le circostanze
attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione.

Dichiara la pena di cui innanzi interamente sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Condanna l'imputato in relazione al detto capo alla rifusione delle spese processuali,

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della costituita parte civile nella misura di euro 1.100,00, oltre all'aumento del 15 % per spese forfettarie, IVA e CPA, da porre con anticipazione a carico dello Stato in relazione al patrocinio cui è ammessa la parte.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno, limitatamente al capo 2) in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale pari ad euro 10.800,00.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 1) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c. HI c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg- 90.

Milano 8.5.2019

N. 9467/18 RG TRIBUNALE
N. 11787/18 RG NR

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX Penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 10.05.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento a carico di:

F A f, ***nato in Tunisia il ,1968, assente - sottoposto per questa causa al divieto di avvicinamento alla persona offesa dal 16.04.2018, dichiaratamente domiciliato presso la residenza luogo di residenza e dimora della persona offesa, difeso d' ufficio dall' Avv.***
presente:

IMPUTATO

*a) del delitto p. ep. Dall'**art.** 572 c.p., perché, abitualmente **maltrattava la convivente***
G

N([1] Vi ingiuriandola, umiliandola e percuotendola ripetutamente, sottoponendola, più in generale, ad un regime di vita insostenibile e penoso al punto da provocarle un perdurante stato d'ansia tale da impedirle la conduzione di una vita regolare e temere per la propria incolumità e in particolare:
-neiprimi anni della convivenza (2002/2003 fino 2015) sporadicamente la insultava e le dava qualche spintone, intimorendola più in generale con il suo carattere aggressivo;

-dal 2015 al novembre 2017, con frequenza settimanale, litigando con la compagna, la insultava con frasi del tipo: "testa di cazzo, sei una testa di merda, sei uno schifo, tu non servi a niente, guardati allo specchio, fai schifo, io ti ammazzo " e, quando le discussioni nascevano a tavola, le buttava il cibo in faccia e poi lanciava il piatto;
-nel novembre 2017, avendo la compagna iniziato a sospettare una sua relazione extraconiugale, rompeva vari oggetti della casa e la picchiava con schiaffi e pugni tanto da procurarle vari lividi sul corpo;

- da quel giorno, litigando con la predetta con frequenza giornaliera, la minacciava di morte rendendole la vita "un inferno
-il 14.02.2018, poiché la compagna aveva scoperto di essere tradita guardando U suo telefono cellulare, iniziava a picchiarla con schiaffi e pugni:
-quel giorno, frequentemente, la insultava e la picchiava;
-il 19.3.2018, a seguito di una lite scaturita perché lui non contribuiva al pagamento dell'affitto, la afferrava per i capelli buttandola per terra e prendendola a schiaffi, pugni e calci, e poi, trascinandola per i capelli fino alla porta di ingresso, minacciandola di morte e continuando a darle schiaffi e pugni finché la predetta, riuscendo a liberarsi, scappava e chiedeva aiuto urlando nelle scale (poco dopo giungevano in loco Carabinieri ed ambulanza allertati da una vicina di casa).
In i5 dal 2002/2003 fino al 14.02.2018.

b) del delitto di cui agli artt. 582, 585 comma 1 in relazione all'art. 576 c.l nr. 1 c.p., con riferimento all'art. 61 nr 2 c.p., perché al fine di commettere il delitto di maltrattamenti in famiglia, cagionava lesioni personali a C N [1] Vi coniuge convivente, consistite in "concussione con moderata perdita di coscienza " giudicate guaribili in giorni 6, afferrandola per i capelli, spingendola a terra, e picchiandola con schiaffi, pugni e calci e poi trascinandola nuovamente per i capelli fino alla porta di ingresso di casa mentre continuava a darle schiaffi e pugni.
In ,il 19.3.2018.

Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto, previo riconoscimento della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche, la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 reclusione;
La Difesa ha chiesto in principalità il proscioglimento; in subordine, previa derubricazione nel reato di lesioni, non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela e tacita accettazione della stessa; in ulteriore subordine, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato del 21 maggio 2018 veniva disposta la comparizione dell'odierno imputato innanzi a questo Giudice, per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, per l'udienza del giorno 27.09.2018.
In quella data, in presenza dell'imputato, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti.
All'udienza del 16.01.2019 venivano sentiti i testi F. > F e D [S S
Su accordo delle parti, il Tribunale acquisiva documentazione medica.
Alla successiva udienza del 04.04.2019 venivano sentiti i testi F Pi i, CI
M L (con l'accordo delle parti *ex* art. 195 c.p.p.) e C N 'V
Su accordo delle parti si disponeva *ex* art. 493, comma 3 c.p.p. l'acquisizione a fini probatori della denuncia-querela sporta dalla persona offesa in data 20.03.2018 nonché del verbale di remissione della stessa datato 16.04.2018, fatta salva per le parti la facoltà di porre domande a chiarimento.
Da ultimo, all'udienza del 10.05.2019 il PM, preliminarmente, nulla osservando la difesa, produceva interrogatorio dell'imputato reso in fase di indagini in data 19.04.2018.
Dichiarata quindi chiusa ristruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del processo, all'esito dell'attività istruttoria svolta, è possibile pervenire all'affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell'odierno imputato per le ragioni qui di seguito esposte.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data 20.03.2018 da C N i V i, ex convivente dell'imputato, successivamente escussa in dibattimento.

Secondo quanto emerge dalla suddetta querela - acquisita, su accordo delle parti, a fini probatori, all'udienza del 04.04.2019 - la vicenda per cui è processo può essere riassunta, in punto di fatto, nei seguenti termini.

La querelante precisava preliminarmente di convivere da circa 15 anni con l'odierno imputato, persona da sempre *"molto aggressiva".*
La donna riferiva che fin dai primi periodi di convivenza l'uomo aveva iniziato a rivolgerle insulti e a darle spintoni, specificando, tuttavia, che la situazione aveva subito un primo netto peggioramento a partire dal 2015, anno in cui il F aveva iniziato ad ingiuriarla sempre più di frequente dicendole *"testa di cazzo, sei una testa di merda, sei uno schifo, tu non servi a niente, guardati allo specchio fai schifo, io ti ammazzo",* a darle schiaffi, sferrarle calci e, quando le liti nascevano a tavola, a scagliarle addosso piatti e cibo.
La querelante aggiungeva, poi, che tale situazione era ulteriormente precipitata a partire dal novembre del 2017, quando tra la persona offesa e il convivente era scaturita una lite molto violenta.
Più nello specifico, la C ! N > riferiva di aver un giorno incontrato casualmente il F , intento a chiacchierare e ridere con una donna, la quale, accortasi della sua presenza, si allontanava verso ima fermata del pullman.

La persona offesa raggiungeva così il convivente per chiedergli spiegazioni e costui le riferiva che la donna era una passante, alla quale aveva chiesto indicazioni per raggiungere
1
La persona offesa, una volta fatto rientro nell'abitazione, gli poneva ulteriori domande in merito a tale episodio, sospettando che l'uomo le avesse mentito, avendo abitato per molti anni a ed essendo quindi in grado di raggiungerla senza chiedere informazioni.
Il F iniziava così ad insultarla, a rompere vari suppellettili, a picchiarla con schiaffi e pugni, cagionandole alcuni ematomi sul corpo.
La persona offesa decideva, tuttavia, di non recarsi in tale occasione presso il Pronto Soccorso, medicandosi da sola come già altre volte aveva fatto e, parimenti, di non richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, temendo per la sua incolumità.
A partire da questo episodio, la querelante riferiva che le liti si erano notevolmente intensificate, arrivando ad avere una cadenza quasi giornaliera.
Il F aveva iniziato, infatti, a minacciarla di morte, ad offenderla quotidianamente e a picchiarla dopo ogni litigio, costringendola così a rifugiarsi presso l'abitazione di una famiglia per cui ella lavorava, sita nel medesimo stabile della coppia, ove aveva modo di sfogarsi con la figlia e con la moglie dell'uomo che assisteva nelle vesti di badante.

La querelante riferiva poi che la notte del 14.02.2018 erano arrivati all'utenza telefonica del F numerosi messaggi, che le avevano impedito di riposare, nonostante la stessa gli avesse richiesto di spegnere il cellulare.
La mattina successiva la donna, insospettita, decideva di controllare il contenuto del telefono del convivente e rinveniva numerosi sms d'amore. Gli chiedeva così di riferire alla mittente di tali messaggi di rispettarla almeno di notte, permettendole di riposare.
L'uomo iniziava, però, a picchiarla, sferrandole schiaffi e pugni e la C l N> i decideva, ancora una volta, di rifugiarsi presso l'abitazione della famiglia per cui lavorava.
La querelante, da ultimo, riferiva che la sera del 19.03.2018 chiedeva al convivente i soldi per pagare l'affitto e, dopo una risposta negativa dell'uomo, lo invitava a cambiare abitazione qualora non più intenzionato a contribuire economicamente al pagamento del canone di locazione.
L'odierno imputato la afferrava così per i capelli, la scaraventava a terra e le sferrava pugni e schiaffi. La donna gli faceva presente che avrebbe richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e il convivente, non desistendo dalle sue azioni, la afferrava nuovamente per i capelli e, trascinandola fino alla porta di ingresso, le riferiva che l'avrebbe uccisa, continuando a sferrarle schiaffi e pugni. La persona offesa decideva così di uscire dall'abitazione e iniziare ad urlare per le scale in cerca di aiuto.
A questo punto sopraggiungeva la figlia dell'uomo presso cui lavorava - tale C M - la quale richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Poco dopo, avvertendo dei forti dolori al petto e alla testa, venivano allertati anche i Soccorsi, che sopraggiungevano presso lo stabile per le cure del caso.

Dalla documentazione sanitaria acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 16.01.2019, in atti e, segnatamente, dal Verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale — emerge che in data 19.03.2018 i sanitari effettivamente riscontravano sulla donna lesioni personali (e, nello specifico, *"concussione con moderata perdita di coscienza* "), giudicate guaribili in giorni 6.
Nell'occasione la C N raccontava, in maniera corrispondente a quanto oggetto di denuncia, ai sanitari di aver subito un'aggressione fisica da parte del compagno, il quale, dopo averla

presa a pugni e per i capelli, le aveva fatto sbattere la testa per terra, causandole così uno svenimento.

Successivamente - e, segnatamente, in data 16.04.2018 - la persona offesa si recava insieme all'odierno imputato presso la Legione Carabinieri , per rimettere la sopracitata querela, sporta in data 20.03.2018.
Il F , contestualmente, dichiarava di accettare tale remissione (Cfr. Verbale di remissione di denuncia querela e contestuale accettazione, acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 20.03.19).

La persona offesa **C i N** Vi in sede di escussione testimoniale (tenutasi all'udienza del 04.04.2019), seppure abbia provato in dibattimento a minimizzare la gravità delle aggressioni subite e le accuse mosse contro l'imputato in ragione del suo avvenuto *"cambiamento positivo"',* ha confermato tutti gli episodi così come da lei precedentemente raccontati in sede di denuncia-querela, precisando di aver avuto, in passato, molta paura del F , in quanto persona molto aggressiva, sia verbalmente che fisicamente.
Interpellata sul punto dal Pubblico Ministero, ha spiegato di aver rimesso la denuncia-querela sporta in data 20.03.2018 poiché il comportamento dell'imputato nei suoi confronti era nettamente migliorato precisando che, allo stato attuale, non convivono più, essendosi lo stesso trasferito per motivi lavorativi lontano da (Cfr. pag. 2 ss. trascriz.).

All'udienza del 04.04.2019 è stata, poi, sentita la teste F ≥ P vicina di casa della persona offesa da un paio di anni.

La teste ha preliminarmente riferito di aver richiesto alla C N a partire dalla fine del 2017, un aiuto per assisterla nella cura del marito malato di Alzheimer.
In merito all'episodio del 19.03,2018 ha raccontato che la persona offesa l'aveva contatta telefonicamente per chiederle aiuto, dicendole: *"Aiuto mi vuole uccider* e", *"Aiuto, Aiuto, mi fa male mi fa male"'.*
La figlia della teste decideva così di richiedere l'intervento dei Carabinieri e, una volta giunti i Soccorsi, vedendo che la donna *"aveva paura"* e non aveva intenzione di recarsi in

Ospedale, si rendeva disponibile per accompagnarla in ambulanza (Cfr. pag. 5 trascriz.).
La teste ha riferito che quella stessa sera la C N una volta uscita dall'ospedale, presentava uno *"zigomo gonfio"* (cfr. pag. 7 trascriz.) ed era molto spaventata all'idea di far rientro nel suo appartamento, temendo per la sua incolumità.
Per tale ragione, dunque, decideva di pernottare presso la loro abitazione.
La teste, il giorno successivo la accompagnava a sporgere formale denuncia-querela, nonostante l'iniziale volontà contraria della donna.
Su contestazione del Pubblico Ministero, la F [1] ha ricordato anche di un episodio, verificatosi verso la fine del 2017, in cui la vicina la avvisava che non sarebbe andata ad aiutarla ad assistere il marito poiché aveva male alla testa.
Qualche giorno dopo la vedeva con un livido al volto e la persona offesa le raccontava che era stato il convivente a cagionarglielo, colpendola con una bottiglia piena d'acqua.
Sempre su sollecitazione del Pubblico Ministero, ha inoltre ricordato che in passato la donna le aveva riferito che il convivente era solito insultarla e che non si sentiva sicura a vivere nella sua abitazione, ragione per la quale si trovava sempre costretta a chiudersi nella sua camera (Cfr. pag. 12 ss.).
Su specifica domanda del Pubblico Ministero, la teste ha altresì affermato di aver visto più volte la vicina versare in stato di agitazione, ignorandone tuttavia il motivo (Cfr. pag. 6 tracriz.).
Ha infine aggiunto che la persona offesa aveva raccontato solo a lei dei problemi con il convivente, in quanto si vergognava a riferire ad altri tali vicende (Cfr. pag. 13 trascriz.).

Alla medesima udienza del 04.04.2019 è stata sentita altresì la teste C M i, figlia di
F P
In merito all'episodio del 19.03.2018 la teste ha raccontato che quella sera la madre aveva ricevuto un sms da parte della vicina di casa C N< , che chiedeva aiuto dopo essere stata picchiata dal convivente.
La C . decideva così di allertare le Forze dell'Ordine che, giunte prontamente presso lo stabile, facevano ingresso insieme a lei all'interno dell'abitazione della vicina.
Qui gli operanti rinvenivano l'odierno imputato, che apriva loro la porta, e la persona offesa che si presentava *"piena di lividi "* in volto e sul collo, *"piangeva, stava male*\

versava in uno stato di forte agitazione in cui era *"spaventata ma cosciente"* e aveva le palpitazioni (Cfr. pag. 15,16 e 18 trascriz.) La aiutava, quindi, dapprima a farle sciacquare il volto, attenuando così il colore degli ematomi, e decideva poi di chiamare i Soccorsi, nonostante il parere contrario della donna.

Seguendo i consigli dei sanitari, la invitava successivamente a trascorrere la notte presso la sua abitazione, essendo la persona offesa molto spaventata all'idea di far rientro nel suo appartamento (cfr. pag. 16 ss. trascriz.)

La teste ha riferito di non aver mai appreso, neanche dopo tale episodio, per quale motivo la donna, in tale circostanza, versasse in quello stato.

La C ha riferito poi che, in un'altra occasione la persona offesa le aveva raccontato che il compagno, negli ultimi tempi, aveva iniziato a frequentare un'altra donna che viveva nel loro stesso stabile e si era rifiutato anche di contribuire al pagamento delle spese dell'affitto; il F (inoltre, aveva fatto di frequente ritorno nell'abitazione comune in stato di ebbrezza ed era *"sempre molto aggressivo"* con la persona offesa, arrivando, più di una volta, persino a mettere a soqquadro la sua stanza e a rompere i mobili.

Per tale ragione la C i N aveva preso l'abitudine di chiudersi a chiave nella sua camera, mentre il F dormiva sul divano in cucina (Cfr. pag. 16 ss. trascriz.).

La C ha riferito che sia lei che la propria madre avevano visto più volte la donna con alcuni lividi, nonostante la stessa cercasse in tutti i modi di non far trasparire il suo stato di malessere (Cfr. pag. 17 trascriz.)

Ha infine dichiarato che la persona offesa aveva raccontato sia a lei e che alla F: • che dopo la denuncia l'uomo si era *"molto calmato" e* avevano continuato a vivere nel medesimo appartamento, *"totalmente separati"* (Cfr. pag. 18 trascriz.), fino al trasferimento dello stesso al di fuori dalla Lombardia.

All'udienza del 16.01.2019 è stato, infine, sentito il teste D.S in servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di Pioltello, il quale ha dichiarato di aver conosciuto la C.

N in occasione della denuncia-querela presentata dalla stessa in data 20.03.2018.

In tale circostanza la donna gli confidava di essere vittima, da molto tempo, di violenze da parte del convivente, ma di non aver mai richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine né di essersi mai recata al Pronto Soccorso per *"vergogna"* (Cfr. pag. 5 trascriz.).

Il teste ha riferito che la donna, anche in tale circostanza, manifestava, in un primo momento, *"grosse difficoltà"* a sporgere denuncia ed appariva *"molto agitata"* (Cfr. pag. 5 trascriz.).
Su specifica domanda del Pubblico Ministero il D ha riferito di non aver notato "segni evidenti" sul corpo della donna, che riferiva di essere stata presa per i capelli dall'odierno imputato la sera precedente (Cfr. pag. 5 trascriz.).

L'imputato, nel corso del dibattimento, non ha inteso sottoporsi ad esame ed è stato, quindi, acquisito il relativo verbale di interrogatorio, reso in data 19.04.2018 in fase di indagini; in estrema sintesi e per quanto qui di rilievo, nel corpo di tali dichiarazioni il F si dichiara estraneo ai fatti contestati, negando di aver mai posto in essere condotte maltrattanti a danno della convivente e cosi pure di averle mai cagionato lesioni.
Quanto all'episodio verificatosi il 19.03.2018, lo stesso ha ricostruito l'azione in maniera diversa, raccontando che dopo aver fatto rientro a casa alla fine di una giornata lavorativa trascorsa a (,
la convivente lo accusava di essere stato con un'amante e gli impediva di lasciare l'abitazione per recarsi al bar, posizionandosi davanti alla porta d'ingresso per ostruirgli il passaggio.
IL F la spingeva cosi ma solo per riuscire ad uscire, senza tuttavia farla cadere per terra. Sopraggiungevano quindi presso la loro abitazione i Carabinieri, mentre lui si trovava a casa.
Ha negato categoricamente di averla picchiata e, parimenti, di averle scagliato addosso piatti contenenti del cibo.
Dichiarava che la relazione con la C l N era terminata da sei mesi, ma che la stessa
aveva insistito affinché l'uomo continuasse a vivere presso la sua abitazione come amico.
L'uomo dichiarava tuttavia di aver, successivamente, cambiato casa.

Orbene, alla luce del compendio probatorio sopra descritto, appare possibile, ad avviso del Tribunale, pervenire all'affermazione della penale responsabilità dì F 1A in relazione ai

reati allo stesso ascritti.

Dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla persona offesa - della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non essendosi, peraltro, neppure costituita parte civile nell'ambito del procedimento - emerge un chiaro contesto di sopraffazione del quale è stata vittima, in conseguenza dell'atteggiamento tenuto dal convivente nei suoi confronti.
Dalle risultanze processuali emerge, infatti, in maniera lineare, un clima caratterizzato da frequenti e violente discussioni, sorte per futili motivi, in occasione delle quali il F: assumeva un
atteggiamento prevaricatorio nei confronti della C. N[1] >, arrivando persino ad aggredirla e a minacciarla di morte, sopraffatto da scatti d'ira.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono considerarsi attendibili, chiare, precise e coerenti, anche alla luce dei riscontri esterni rappresentati dal Verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale
del 19.02.2018, nonché dalle dichiarazioni rese dalle vicine di casa, escusse in sede dibattimentale.

Emerge dunque con certezza, dalle sopra esposte risultanze processuali, che F *: A* ha sottoposto la C . N a continue vessazioni ed aggressioni - queste ultime sia verbali che fisiche - provocando in lei uno stato di sofferenza e di esasperazione tale da portarla, da ultimo, a sporgere denuncia-querela.
I comportamenti maltrattanti in parola si sono ripetuti con continuità e non è possibile, pertanto, ritenerli come singoli e sporadici episodi da valutarsi isolatamente attesa la reiterazione nel tempo delle condotte ed il clima familiare di sopraffazione ingenerato nella persona offesa.

Alla luce del compendio probatorio risultano, quindi, provati i fatti di reato contestati al capo 1) dell'imputazione, che integrano pienamente la fattispecie di cui all'art. 572 c.p..

Provata risulta altresì, alla luce del referto medico in atti, la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 2), risultando pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto dì lesioni personali contestato (ovvero *"concussione con moderata*

perdita di coscienza ” con prognosi di giorni 6), rappresentati, sotto il profilo oggettivo, da una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass., n° 22781 del 26.4.2010; Cass., n° 43763 del 29.9.2010) che sia in rapporto di causalità con una condotta del soggetto agente, come nel caso di specie.

In definitiva, l’imputato va dichiarato responsabile di tutti i reati allò stesso ascritti, che possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati ascritti occorre determinare il trattamento sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta, e valutata la personalità dell’imputato, ritiene questo Decidente di poter concedere le circostanze attenuanti generiche (anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore del fatto) con criterio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata.
Ciò posto, pena equa appare quella di anni 2 e mesi 3 di reclusione, così calcolata: pena base 2 anni di reclusione (minimo edittale) per il reato di cui al capo 1), ritenuto più grave, aumentata, per la continuazione con il reato di cui al capo 2) di mesi 3 di reclusione, fino al raggiungimento della pena finale indicata.
Le spese processuali devono essere poste a carico del condannato ai sensi del?art. 535 c.p.p..
Il carico di lavoro complessivo di questo Decidente giustifica, ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p. la riserva di deposito della motivazione entro il termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt, 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante contestata, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto Tart. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 10.05.2019

IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

Si da" atto che alla redazione della bozza del presente provvedimento hanno partecipato, ai fini dello stage formativo ai sensi dell'art. 73 del .L, 69/13 le dott.sse *Giovanna Mirarchì Anoja e Roberta Seminava.*

N. 12311/17 R.G.T.
N. 40048/16 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica
Sezione V Penale

Il Giudice dott. Ambrogio Moccia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa penale contro

P.C.
1961
LIBERO PRESENTE

del Foro
di

difeso di fiducia dall'Avv

PRESENTE

Parte civile
B.R. i, n
.1963
ASSENTE

difesa
dall'Avv.
P.C.
PRESENTE
del Foro d

P.C.

IMPUTATO

SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
come da foglio allegato

è stato rinviato a giudizio mediante decreto ex art. 429 cod.

proc. pen.

In dibattimento la prova si è formata mediante l'escussione della persona offesa, B-R- , della di lei sorella (ud. 23 aprile 2018), della mediatrice familiare della figlia delle parti private P.M. (ud. 4 luglio 2018), della madre dell'imputato R.A. , nonché della psicologa C.A. (ud. 8 ottobre 2018).

L'imputato ha reso esame il 9 gennaio 2019.

Sono state inoltre versate in atti numerose prove documentali, quali referti medici della persona offesa, ricevute fiscali dell'hotel

trascrizioni di sms inviati dalla persona offesa all'imputato (corredate da fotografia dello schermo del telefono su cui appaiono i messaggi), documentazione relativa ai processo civile tra le parti private, nonché, su accordo delle parti ex art. 493 co. Ili cod. proc. pen., verbale di interrogatorio reso dal P , produzione che ha indotto il Pubblico Ministero a rinunciare all'esame diretto dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

IMPUTATO

A) arti. 572 e 61 n. 11- quinquies c.p. perché sottoponeva abitualmente la convivente B.R. a maltrattamenti di natura fisica e psichica divenuti più intensi con il passare del tempo e, così facendo, la terrorizzava e la costringeva ad un penoso stile di vita, che la stessa subiva sotto continua minaccia di vedersi sottratta la figlia minore P.M. . (nata a il 2002). In particolare:

® la percuoteva abitualmente, anche per più giorni di seguito, con calci, pugni, tirandole i capelli, sbattendole la testa contro il muro e/o tirandole addosso una scarpa;

» in data 10.07.2007 le procurava lesioni personali consistenti in *"contusione al capo"* con prognosi di giorni 6 e, in data 09/10.10.2016, le procurava lesioni personali consistenti in *"grave disagio psicologico, trauma cranico non commotivo, contusione periorbitaria destra"* giudicate guaribili in giorni 30 e meglio descritte nel capo B) dell'imputazione;

- la insultava, con l'intento di sminuirla ed umiliarla, dicendole abitualmente *"deficiente, non capisci niente*
- la cacciava di casa ripetute volte, costringendola a pernottare in hotel; -
- la costringeva a subire, con la minaccia di sottrarle la figlia, penose regole di vita, tra le quali il divieto di uscire da sola con la figlia e il divieto di portarla presso i suoi parenti;

® assumeva nei confronti della persona offesa un atteggiamento estremamente prevaricatorio e autoritario, tale da farla vivere nel terrore di contraddirlo o di fare qualcosa di sbagliato; .

® dal 21.01.2017 la privava delle chiavi di casa non permettendole più di rientrare anche al solo fine di recuperare i propri effetti personali, in questo modo allontanandola forzosamente dalla figlia M y

Con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza della figlia minore P.M. (nata a il 2002).

Fatti commessi in dal 2006

B) 582 e 576 n. 5 c.p. perché, in occasione della commissione del reato di maltrattamenti di cui al capo A) dell'imputazione, procurava lesioni personali alla convivente B.R. consistenti in *grave disagio psicologico, trauma cranico non commotivo, contusione periorbitana destra"* giudicate guaribili in giorni 30.

Con 1 aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo A).

Fatto commesso in (MI) tra il 09 e il 10.10.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il compendio probatorio formatosi in dibattimento non lascia margini di dubbio in ordine alla sussistenza di penale responsabilità in capo all'imputato, almeno per quanto riguarda il capo di imputazione A).

Le dichiarazioni della persona offesa, pur se con talune difficoltà mnemoniche della teste e con qualche trascurabile illogicità, sono risultate essere lineari e coerenti intrinsecamente, ed altresì compatibili con quanto riferito da soggetti "terzi" (alcuni dei quali "qualificati").

B.R. ha rappresentato di aver vissuto con l'imputato una convivenza "faticosa", caratterizzata da numerosi litigi che sfociavano spesso in vere e proprie aggressioni fisiche dell'uno verso l'altra, nonché da frequenti vessazioni di natura psicologica, sempre unidirezionalmente orientate e consistenti prevalentemente in insulti e in uno sminuimento delle capacità di gestione della vita familiare da parte della persona offesa (ad esempio «sei un'incapace»; «deficiente, non capisci niente»), nonché di forme di soffocante "controllo" del P nei confronti della compagna, che non era libera di ricevere visite di amici o familiari.

La donna ha riferito di essere stata in varie occasioni malmenata con calci e pugni. Gli episodi di violenza sono stati individuati dalla donna come l'apice dei frequenti litigi innescati dal carattere esplosivo e prepotente del compagno. La condotta del P aveva finito col cagionare uno stato di
forte paura nella persona offesa, al punto che la stessa, in più di un'occasione, era andata a pernottare in hotel per sfuggire all'ira dell'imputato (cfr. scontrini versati in atti) e si era sentita indotta a tenere una valigia sempre pronta sotto al ietto per affrontare questo genere di evenienza.

La veridicità di tali dichiarazioni, le quali di per sé, superato il vaglio del Giudice circa la loro logicità e coerenza, potrebbero essere sufficienti a sancire la penale responsabilità dell'imputato, è suffragata dalle dichiarazioni rese da soggetti terzi.

La sorella della persona offesa, B.R. z ha allegato di aver spesso raccolto, di persona e telefonicamente, le lamentele della vittima circa i maltrattamenti subiti. In un'occasione, nel luglio del 2007, era stata raggiunta da una telefonata delia sorella che, in lacrime, invocava aiuto e la supplicava di andarla a prendere presso la casa familiare, lamentando un'aggressione fisica da parte del compagno. Pur se con qualche difficoltà nel ricordo, comprensibile vista la distanza temporale degli avvenimenti rispetto alla testimonianza e superata grazie alle puntuali contestazioni di Pubblico Ministero e Difese private, la teste ha ricordato di aver visto in più di un'occasione dei segni sul corpo della sorella, riconducibili a comportamenti violenti del P : ora un occhio nero (non si fa qui riferimento all'episodio contestato al capo B, di cui si dirà diffusamente in seguito), ora un labbro gonfio, sempre giustificati dalla persona offesa con urti casuali con oggetti vari.

Vi sono state alcune contestazioni nonché richiami del Tribunale a dire la verità in relazione al tema delle visite alla sorella: con una dialettica iperbolica, la teste aveva inizialmente affermato che durante la convivenza delle parti, a causa della volontà contraria dell'imputato, non aveva mai potuto recarsi a casa loro, salvo però conoscere la

disposizione delle stanze e l'organizzazione della coppia. La contraddizione, corretta grazie a contestazione, si spiega con l'ovvia propensione affettiva della teste per la sorella, che l'ha portata a descrivere in modo esasperato una situazione comunque problematica. Quello che la teste ha finito con l'affermare è che

si era potuta recare a far visita a B.R solo in alcune occasioni, peraltro piuttosto remote nel tempo, risalenti a quando «il signor P era tranquillo».

Nello stesso senso le deposizioni di testi "qualificati" come R.S. ,

mediatrice familiare del centro anti-violenze, o C.A.

psicoterapeuta che ebbe in carico la figlia della coppia, M , per un certo periodo.

R.S. ha fornito una testimonianza pregnante, avendo avuto occasione

di parlare con la persona offesa in privato, o meglio, in assenza dell'imputato. Ferma l'inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni *de relato actoris,* basti sottolineare che la teste ha descritto lo stato d'animo angosciato della B , fornendo anche un dettaglio che è stato valutato dal Tribunale come pienamente verosimile e suffragante l'attendibilità della persona offesa: a domanda del Giudice se avesse avuto la sensazione che l'odierna vittima avesse la tendenza ad esagerare od esasperare il racconto di avvenimenti accadutile, la R evidenziava che all'inizio della loro relazione professionale l'odierna persona offesa era piuttosto restia ad aprirsi a confidenze riguardanti la propria famiglia. Non che la reticenza sia automaticamente sinonimo di veridicità, ma è certamente incompatibile con una volontà animosamente accusatoria della persona offesa nei confronti dell'imputato. Altro dato significativo rappresentato dalla R attiene allo stato d'animo della B . Il percorso di sostegno della teste alla vittima ha interessato il periodo "a cavallo" del momento in cui la persona offesa ha abbandonato la casa familiare. Sul punto la R ha affermato: «Peraltro io l'ho incontrata a giugno, quindi in realtà lei già da ottobre lei non era più in casa con il suo convivente; quindi già si capiva che c'era un beneficio: si sentiva molto più serena»[1].

Di altrettanto pregio e rilievo è stata la testimonianza C .La psicoterapeuta, che si occupava prevalentemente della posizione di M , aveva avuto modo di effettuare più colloqui con tutta la famiglia, potendo fornire, con occhio terzo e qualificato, un quadro delle dinamiche intercorrenti nell'ambito delia coppia. In particolare assisteva a frequenti critiche e giudizi negativi manifestati dal P verso la compagna, attinenti alla gestione della normale vita familiare e dei ruolo materno della donna, a cui ella ribatteva in modo estremamente sommesso e pacato. Significativa e rilevante quanto alla individuazione delle "dinamiche" del rapporto di coppia la "valutazione" della teste all'esito degli incontri: «Per quanto concerne i maltrattamenti psicologici riferiti dalla B , credo che l'uomo dentro di sé ritenga che certi comportamenti non siano maltrattamenti psicologici, bensì rientrino nella normale dinamica conflittuale di coppia»[2].

Di grande carica emotiva ma di scarso apporto probatorio è risultata la testimonianza della giovane P.M. . In evidente difficoltà ed agitazione di fronte alle domande del Tribunale, ella ha fornito dapprima risposte vaghe ed elusive, affermando infine (con poca convinzione, a dire il vero) di non aver mai assistito a litigi, né tantomeno ad aggressioni fisiche o verbali

tra i genitori. Tale dichiarazione valga come prova limitatamente alla circostanza aggravante contestata, che pertanto può ritenersi esclusa.
Dal canto suo l'imputato si è difeso respingendo energicamente ogni incolpazione. A parere suo, la persona offesa sarebbe stata fortemente
condizionata nelle sue accuse dalla sorella R e dal di lei marito, con il quale il P avrebbe avuto degli screzi in passato. La circostanza non appare verosimile. La persona offesa non ha mostrato alcun segno di animosità accusatoria e/o condizionamento; non si può dire lo stesso della di lei sorella, è vero, ma le relative "esagerazioni" a cui si è sopra accennato sono state ridimensionate dalla dialettica processuale e ricondotte alla sfera della verosimiglianza.

Discorso totalmente diverso deve interessare il capo di imputazione B), in quanto I fatti-reato ivi descritti non possono in alcun modo essere ricondotti soggettivamente al P La persona offesa ha riferito che la mattina
del 9 ottobre 2016 si era svegliata per aiutare la figlia a prepararsi per la giornata ed in quel frangente le sue condizioni fisiche erano buone; la bambina era quindi stata accompagnata a scuola dall'imputato, che si recava poi al lavoro, mentre la B tornava a coricarsi. Dopo qualche altra ora di sonno, ella si svegliava e presentava un vistoso ematoma all'occhio destro, le fotografie che ritraggono il quale sono state oggetto di percezione diretta del Giudice a mezzo dello smartphone della persona offesa. Ora, non solo il P non era in casa nel momento in cui si formava l'ematoma, ma, avvisato al telefono del "malessere" della B , mostrava preoccupazione per la compagna, tanto da chiedere alla di lui madre, R.A. (alla quale la donna riferiva di essere caduta dal letto, cfr. trascrizioni testimonianza R p. 5), di andare a casa della persona offesa per verificarne le condizioni. A suffragio dell'innocenza dell'imputato vi sono gli sms inviati dalla B all'imputato: «Ma tu eri al lavoro come mai mi sono trovata questo occhio nero e un bernoccolo in testa non capisco perché mi sono trovata con l'occhio nero cosa mi è successo non mi ricordo». Dunque non vi sono dubbi che l'imputato debba essere assolto.

Il reato di maltrattamenti risulta pienamente integrato.
Prima di analizzare l'elemento soggettivo, è opportuno anticipare le valutazioni sulla personalità dell'imputato. Per ciò che emerge dagli atti, P C. è un uomo dal carattere tendente alla prevaricazione. È
vero che sullo sfondo delle continue critiche e denigrazioni della compagna vi era, nelle intenzioni del P , l'interesse della famiglia, ed in particolare della figlia; tuttavia le modalità di esternazione di tali impulsi, in astratto positivi, sono risultate talmente abnormi e patologiche da rendere ingiustificabile (e ovviamente, per quanto qui interessa, antigiuridica) la condotta dell'imputato.
L'elemento soggettivo doloso non è assolutamente escluso dal ritenere normali (o meglio "normalizzate") le succitate modalità d'agire. È granitica e costante la giurisprudenza di legittimità nell'insegnare che «la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la

consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria»[3]. Consapevolezza che certamente l'imputato ha mantenuto e riproposto in ogni singolo episodio, da quelli verbali a quelli fisici.
Proprio questo elemento soggettivo non particolarmente intenso giustifica tuttavia, unitamente allo stato di incensuratezza e al composto
comportamento processuale, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcun giudizio rispetto alla contestata aggravante che, come già accennato si ritiene non integrata, nonché l'adesione al minimo edittale.
Il giudizio prognostico circa l'astensione dalla commissione di futuri reati è senz'altro positivo, considerati i sopra sintetizzati motivi a delinquere. Pertanto è concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., pena congrua stimasi quella di seguito determinata: p.b. per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. anni due di reclusione, ridotta come in dispositivo per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue per legge.
La parte civile merita di essere risarcita per il danno patito. La richiesta della Difesa B appare congrua, ma va ridimensionata come in dispositivo in ragione dell'assoluzione in relazione al capo B).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione V penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.

colpevole del delitto ascrittogli e, concesse le circostanze
attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. PENA SOSPESA.

Letti gli artt. 538 e ss. cod. proc. pen.

CONDANNA

l'imputato in favore della parte civile al risarcimento del danno, che si liquida in misura di euro dodicimila, ed alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in euro duemilaottocentottanta, onorari compresi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Letto l'art. 530 co. 1 cod. proc. pen.

ASSOLVE

P.C. dal delitto ascrittogli al capo B) perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Milano, 13 maggio 2019

Il Giudice Tibrogio Moccia

---

[1] Trascrizioni R i, p. 5
‘ Trascrizioni C ' ì, p. 15
Da ultimo Cass., sez. Ili pen., sent. 16 ottobre 2018, n. 1508

N. 3531/18 R.G.TRIB.

N. 13463/16 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE

In composizione collegiale

Composto dai Magistrati:

- Dott. Ambrogio MOCCIA- Presidente
- Dott.ssa Giulia Anna Messina - Giudice estensore
- Dott.ssa Vincenza PAPAGNO - Giudice

SENTENZA

nei confronti di:

ST.G. nato a il 1972,
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia.

LIBERO - NON COMPARSO

Difeso di fiducia dall'avv. , del Foro di

PRESENTE.

IMPUTATO

{come da allegato}

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- Il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto, limitatamente all'ipotesi di violenza sessuale; la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di cui al capo 1) della contestazione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

- Il Difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione in ordine a tutti i reati ascritti.

IMPUTATO

1. reato p. e p. dall'art. 81 cpv 572, 61 n. 11 quinques c.p., perché, con più azioni esecutive dei
medesimo disegno criminoso, maltrattava la moglie convivente
MM. cd i figli
conviventi S.M.G. - S A. - S S. - S.G.
i, tutti minori degli anni 18; in particolare:
e minacciava ripetutamente di morte la moglie con frasi quali "finiscila altrimenti ti ammazzo: ti ammazzo, ti faccio fare la fine della tua amica (che era stata uccisa dal marito); ti faccio terra; ti faccio fare una brutta fine; o mia o di nessun altro, altrimenti ti ammazzo " ; ' .

- la ingiuriava ripetutamente con parole quali "bastarda, puttana
G
- in più occasioni danneggiava le suppellettili e gli arredi di casa, in un'ore persino la persiana del bagno;

a in più . occasione ingiuriava e minacciava i figli minori con frasi quali "sei un ritardato di merda, handicappato ... un figlio maschio ho fatto e pure mongoloide"(frasi rivolte al figlio A); "tu come figlia mi sei scesa dai coglioni; a te e tua madre vi sgozzo come galline " (frase rivolta alla figlia M i).
Con l'aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei fa gli minori degli anni diciotto
In dal 2008 sino al 23.6.2016
2. reato p. e **p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 c.p.** perché costringeva la figlia minore M: . (nata il 2000) a subire atti sessuali consistiti nello strusciare il proprio organo sessuale contro il sedere della ragazza e nel toccare il seno della predetta.
In[1] , in aprile e in data imprecisata del 2014
"Reati avvinti dalla continuazione
"Con la recidiva semplice.

Identificate le persone offese In:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio - emesso dal GIP di Milano in data 14 febbraio 2018 - m S.F.G. (O ritualmente convocato davanti a questo Tribunale per rispondere dei delitti descritti in epigrafe, consumati in pregiudizio della moglie - M.M. _ e dei figli ivi indicati.

Nella prima udienza del 17 maggio 2018, il Collegio ha verificato la regolarità del contraddittorio fra le parti e ha dichiarato l'apertura del dibattimento. Dopo aver ammesso le prove — come da ordinanza agli atti — ha disposto un rinvio all'udienza del 2 ottobre 2018 per consentire alle parti la citazione dei testimoni.

L'istruttoria è poi consistita nell'audizione dei testimoni dell'accusa, C.L.

- M.M. - S.M.G. - S.A. e

P-V- , nonché nell'esame dell'imputato e nelle produzioni documentali - acquisite su consenso delle parti - cui si farà riferimento nel prosieguo della motivazione.

All'udienza odierna, dopo la conclusione del dibattimento, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportate nell'epigrafe della sentenza, e il Tribunale ha statuito come in calce.

Per meglio comprendere le ragioni sottese al contenuto del dispositivo, è adesso necessario riepilogare il quadro probatorio a disposizione del Giudicante.

Partendo dall'analisi delle prove dichiarative, rileva la testimonianza resa all'udienza del 2 ottobre 2018 da C-L- - volontaria presso la comunità con sede in la quale ha dichiarato di aver conosciuto la famiglia S intorno all'anno 2014 in quanto, con cadenza settimanale, portava loro del cibo e altre forme di aiuto, trattandosi di un nucleo in condizioni economiche disagiate. In tale contesto ha avuto anche occasione di incontrare saltuariamente

S.M.G. figlia primogenita dell'imputato all'epoca quattordicenne, la quale sovente lamentava dolori alla pancia e appariva in condizioni di malessere: tant'è che nel febbraio del 2016, la ragazzina era stata anche ricoverata per qualche giorno presso l'ospedale di , in relazione a tali disturbi. Al rientro a casa, dunque più o meno nel corso del mese di febbraio, M le confidava di essere stata toccata dal papà e di provare per questo ribrezzo verso l'uomo. Più precisamente, la C ha rammentato di aver trovato quel giorno la vittima stesa sul proprio letto al buio, e di averle così parlato: *"M come va? ", eccetera, "Eh, ho questo mal di stomaco", "Vedrai che con le cure di passa". Abbiamo avuto poi un colloquio, vedendo che ancora non stava bene io mi sono permessa di dire: "M ' , ma proviamo a capire come mai ", perché era così, non stava bene.*

Allora ci siamo messe in cucina della sua casa, ho detto: "Senti, chiudi la porta, così...", perché fuori c'era la mamma, i suoi fratellini, magari... allora le ho chiesto: "Ma c'è qualcosa che non va con la mamma? Che magari, sai, un'età così... ", "No, no", "Con i tuoi fratelli che non ti fanno studiare? ", perché lei comunque era orientata a dare il diploma di terza media, aiutata e tutto, ma era aiutata in quel senso, "Con i fratelli... ", "Ma no... ", "E col papà c 'è qualcosa? " e lì è scoppiata a piangere e mi ha detto: "Mi fa schifo, non lo voglio più vedere, ha tentato di toccacciarmi... " in un momento che mi sembra... adesso siccome il tempo si è dilazionato, mi sembra che... nella relazione comunque c'è scritto quello che mi ha detto, che andava forse con lui a preparare i sacchi dei condomini, la spazzatura, così, in un momento... insomma, ha avuto proprio espressioni negative rispetto al papà (...) No... sì, lei mi ha detto: "Non dirlo a nessuno, non dirlo perché ci rimettono i miei fratellini, ho paura per le mie sorelline ", questa cosa era... me l'ha detta più di una volta: "Non dirlo, perché ho paura per le mie sorelline". Lei poi doveva partire per andare dai suoi parenti a , mi sembra aveva dei parenti, io le ho detto: "Senti, ma parla con i tuoi parenti ", lei mi ha detto: "Sì, sì, parlo con la mia zia che è psicologa ", poi invece ho appurato che è una insegnante di scuola elementare, però con lei ha parlato, perché poi ci siamo

sentiti per telefono con questa zia e appunto mi diceva : "Ma chissà se è vero " E infine, tornando a M ha aggiunto che *"esprimeva il suo disgusto e la sua rabbia dicendomi che non voleva più vedere il padre, che le faceva schifo, ma non era in grado di dire quanto fosse avvenuto ".*

. Poco tempo dopo, però, riceveva
, la quale le chiedeva di
raggiungerla e la diceva che la
figlia si era inventata

Alla luce di queste dichiarazioni, la teste ha allertato sia il responsabile del servizio di assistenza sociale di cui faceva parte, sia le Forze dell'ordine, rimanendo in contatto telefonico con la ragazza la quale, nel frattempo, era andata a stare presso questi zii a la telefonata della madre, M-M- presso il proprio negozio a

tutto: questa circostanza veniva poi confermata dalla ragazza presente.

Da quel momento, C l" perdeva i contatti con la famiglia S fino a quando, verso la fine del successivo mese di maggio, riceveva la telefonata la moglie dell'imputato, M.M. la quale le chiedeva aiuto dicendo che era scappata di casa insieme ai Egli per sottrarsi alle percosse del marito. A quel punto, però, lei le comunicava il numero del proprio responsabile, in quanto non avrebbe potuto più occuparsi del caso personalmente, atteso quanto accaduto poco prima.

All'udienza dell'8 novembre 2018, M-M- moglie dell'odierno imputato nonché persona offesa del delitto di maltrattamenti sub 1), ha dichiarato di essere coniugata da vent'anni con S-F-G- precisando che dall'unione sono nati quattro figli, M-G- - A- - S e G-

Nel descrivere l'evoluzione del loro rapporto, ha spiegato come, nei primi anni di matrimonio, le cose andassero più o meno bene, ma successivamente emergevano parecchie problematiche di gestione della vita familiare: inizialmente, molti dei loro contrasti erano alimentati dalla presenza in casa della suocera, nonché

dall'ingravescente patologia neurologica di S affetto da crisi epilettiche e da depressione, così da essere esposto a reazioni abnormi, specialmente nei periodi in cui cessava di assumere regolarmente i farmaci. In seguito, affiorava sempre più nettamente il contrasto fra il padre e la primogenita, M_G_ , la quale in età adolescenziale aveva preso a
fumare gli spinelli, a non volere andare a scuola e a manifestare intolleranza rispetto alle regole e agli orari della vita familiare, tanto da tentare di fuggire da casa in più occasioni, rivendicando la propria autonomia di fronte ai genitori.

A titolo esemplificativo, nella ricostruzione del rapporto padre - figlia, la M ha raccontato della violenta lite avvenuta il 23 maggio 2016. A seguito della quale lei stessa, insieme ai figli, era stata trasferita in una comunità protetta per un certo periodo: *"Quella sera lì lo ero arrivata da lavoro. Noi abitiamo a piano terra. Avevamo un gazebo per metterlo fuori e sotto c 'erano le cose per le bambine, i giochi, dondoli. Da lì lui non lo ha fatto a posta ma ha toccato il filo della connessione ad internet e lì si è scatenato il putiferio. Perché a M non andava internet. Lei ha cominciato a dire: "Chi è che lo ha toccato? ". Lui gli ha detto: "Guarda che sono stato io. Non l'ho fatto a posta". Comunque lui non è tecnologico, cioè su queste cose non ne capisce. Da lì lei mentre era al telefono con l'operatore, F le ha detto: "Guarda che l'ho toccato io il filo". Lei da lì gli ha detto... si è girata in malo modo verso il padre. Non so se posso ripetere la parola. Gli ha detto: "Non mi rompere i coglioni. Tu non capisci un cazzo. Sei un handicappato, chi ti ha detto di toccarlo". Lì lui si è arrabbiato. Al chè c 'era la tavola apparecchiata, ha buttato per terra i piatti, ha fatto cadere una sedia. Io sono scappata fuori perché mi sono spaventata. Lui si è diretto verso M e io pensavo che la voleva picchiare. Quindi io sono scappata fuori con le bambine. La bambina, la piccola non si è neanche accorta perché stava mangiando. Era sul divano, noi eravamo in cui e non si è neanche accorta. Quindi siamo scappate fuori. M ha chiamato i Carabinieri, dicendomi: "Almeno me lo levo dalle palle per un po*

Dopo questo inquadramento di carattere generale, in merito agli abusi sessuali che M le riferiva di aver subito dal padre, più o meno nell ’aprile di qualche anno prima, ossia del 2014, la teste ha ricordato che sua figlia aveva parlato di *“toccamente* sul seno e sul sedere, e apprezzamenti di carattere sessuale, asseritamente avvenuti presso il locale dell’immondizia dell’abitazione di in cui la famiglia aveva abitato più o meno fino al 2014, prima di trasferirsi a In tale frangente, lei stessa credeva alla veridicità del racconto della figlia, salvo poi cominciare a dubitarne

quando la ragazza le faceva una serie di domande circa le modalità di emersione della violenza sessuale realmente patita dalla M quando aveva solo 13 anni - per mano del proprio padre. M , infatti, le aveva riportato di aver saputo dalla nonna che il nonno era stato denunciato e condannato per simili fatti, e le chiedeva come avesse fatto a ottenere questo risultato. Inoltre, la ragazza le comunicava di averne già parlato con l'assistente sociale C e con la zia D , che viveva a

Le perplessità della mamma circa il racconto della ragazza trovavano poi conferma quando, nell'agosto 2016, a seguito di un litigio madre / figlia, sempre legato all'uso di stupefacenti e agli atteggiamenti ribelli di quest'ultima, accadeva quanto testualmente dichiarato: *"M mi dice Vuoi vedere adesso cosa faccio? ", Le ho detto: "Cosa fai? ". "Io adesso me ne vado. Poi rovino anche te ". Queste erano sempre le sue parole. Al chè il padre ci viene a prendere per andare a mangiare fuori e lei inizia a piangere e gli dice... io pensavo che lui non sapesse niente di questa cosa. Invece lui era a conoscenza di tutto. F sapeva tutto. E stato avvisato dai cugini sempre che c'era questa denuncia a suo carico. (...) Io pensavo che lui non sapesse niente, non lo sapevo. "Ma io l'ho saputo ad agosto" quando abbiamo con F . M si è messa a piangere. Eravamo fuori dai palazzi. Gli dice: "Papà perdonami, io ho fatto una brutta cosa " gli ha detto. "Ho fatto quello che ha fatto la mamma con il nonno". Lei piangendo e F piangendo. Si sono messi a piangere tutti e due. Lui gli ha detto: "Lo so" gli ha detto lui. "Ma cosa devo fare?". Gli ha detto: "Sei sempre mia figlia ". Allora io da lì ho preso la palla al balzo e gli ho detto: "Ma scusate un attimo, adesso siete qua tutti e due. Possiamo parlare di questa cosa? " e abbiamo parlato di questa cosa. Dove lei gli dice: "Io l'ho fatto a posta per levarmelo dalle palle " per il comportamento che aveva il papà. Perché comunque litigavamo spesso e lui sbagliava anche a parlare con me. Lei mi disse: "Almeno così ti faccio vivere tranquilla. Almeno così lo arrestano e via ". Hanno parlato tutti e due, padre e figlia. Io ho detto: "Adesso tu mi dici se è vero perché lo hai fatto e se non è vero perché lo hai fatto ", Questo rivolto a M e c 'era anche davanti il padre. Lei davanti a suo padre, piangendo le ha detto: "Io l'ho fatto perché tu trattavi male la mamma. Ci trattavi male. Io ero stanca di*

questo comportamento. L'unico modo per tirarti via da casa era questo. Ho seguito quello che hai detto tu ". Del mio passato. Ha detto: "Ho seguito quello che tu mi hai raccontato, cioè quello che hai fatto tu". Io le ho detto: "Ascolta M ma lo sai che è una persona... se una persona sbaglia è giusto che paghi. Se però una persona non ha fatto niente, non è giusto che paghi così ". Alla fine si sono abbracciati padre e figlia. Hanno pianto tutti e due e lui gli ha detto: "Io ti perdono ". Ha detto: "Io cosa devo fare? Non posso fare niente ". Da lì basta. Da lì, a parte che prima, già da quando eravamo usciti dalla Casa Famiglia lei ogni cosa che succedeva chiamava suo padre. "Papà, sai questo... papà sai quello... ". Poi lei mi diceva, anche quando eravamo in casa Famiglia. "Tu,

da sola con il nonno ci sei mai rimasta? ". Io: "No, M. . Neanche in punto di morte ". Io neanche in punto di morte sono rimasta sola con mio padre. "Ma tu andavi in macchina con il nonno?" "No, perché avevo paura". Nonostante tutto, io sono rientrata a casa quando ero maggiorenne e mio padre ormai era uscito dalla galera, però avevo sempre paura. In macchina da sola non ci sono mai andata. In casa da sola con lui non sono mai rimasta. Invece Mi in macchina con lui ci va. A casa da sola ci rimane. Se si deve a comprare qualche vestito o qualcosa chiama sempre suo padre. "M ' vengo anche io? " "No, vado con papà perché lui mi consiglia meglio di te".

Mentre, per quanto attiene più da vicino agli addebiti formulati sub 1), M.M' ha chiarito che, sebbene il marito non abbia mai picchiato né lei né i figli, era solito assumere atteggiamenti molto aggressivi quando si arrabbiava con loro, e nell'occasione del 23 maggio 2016 era arrivato anche a rompere tutti i piatti a tavola. Ha invero così raccontato: "*... lui era fissato che io avevo l'amante. La sua testagli diceva così. Che ero una puttana, che mi faceva fare una brutta fine. "Ti faccio fare la fine della tua amica. Perché nel 2008 se non ricordo male la mia amica è stata ammazzata davanti ai Carabinieri dal marito. In casa. (...) Quindi lui mi diceva sempre: "Ti faccio fare la fine della tua amica. Ti faccio mangiare terra. Tu hai un altro". Lui era fissato che io avevo l'amante. Era proprio fissato".* E sovente aggrediva i figli, al netto delle due piccole, S e G. ; "/w*particolare*

A A '

ha una... ha un disagio. A è un bambino con disabilità. Quindi lui fa fatica anche a parlare perché quando poi è preso dall'agitazione non si capisce. Quindi balbetta. Quindi non so, mi diceva: "Un figlio maschio mi hai dato e pure handicappato ". Lui, A lo sentiva. Piangeva e gli diceva: "Sei tu handicappato non io" (...) "Sei un ritardato di merda" Sì, sì. Poi a M del tipo: "Come figlia mi sei scesa dai coglioni". Oppure anche a lei diceva che non capiva niente (...) A mamma e figlia: "Vi sgozzo come due galline " ci ha detto ".

I contrasti nell'ambito della coppia erano inoltre sistematicamente innescati da Questioni economiche, oltre che dalle serie difficoltà di

gestione della figlia M.G S , infatti, non sempre lavorava anche perché affetto da invalidità civile riconosciuta al 100%, a seguito di un incidente avuto nel 2002 e visto il suo problema dell'epilessia.

A tutt'oggi, comunque, la teste ha precisato che le relazioni intra - familiari si sono normalizzate, poiché il marito è stato preso in cura da un neuro - psichiatra e il rapporto fra i genitori e la primogenita soprattutto non ha più i toni esacerbati di qualche anno prima.

Subito dopo, S.M.G. ha dichiarato di avere effettivamente inventato la storia degli abusi sessuali asseritamente perpetrati dal papà nei suoi confronti nell'aprile 2014, seguendo la profonda suggestione della vicenda materna, segnata tristemente dalle violenze inflitte dal nonno che per questa ragione era stato pure in carcere. Ha spiegato di essersi pentita di quanto fatto, ma di averlo fatto essenzialmente spinta da molta rabbia verso l'imputato con cui, all'epoca, i rapporti erano tesissimi, anche perché lei aveva preso a fumare le canne, rifiutava la scuola e ogni regola e pretendeva di uscire e andare a ballare anche ogni sera, pur avendo solo 14-15 anni. A tal proposito, ha precisato di non essere mai stata picchiata dal papà, e di averlo visto rompere tutti i piatti sulla tavola solamente la sera del 23 maggio 2016, quando poi lei e i suoi fratelli sono stati allontanati da casa insieme alla mamma.

Ha infine confermato di aver assistito agli insulti e alle offese, già riportate dalla M , sia nei riguardi della medesima, sia soprattutto del fratello A , sempre da parte dell'imputato, e di aver provato anche per questa ragione una tensione vendicativa verso di lui.

S,F,G, _____, - esaminato nel corso dell'udienza del 19 marzo 2019 - ha ammesso di aver apostrofato in più occasioni la moglie come *"bastarda, puttana* confessando anche di aver detto alla figlia M *"a te e a tua madre vi sgozzo come galline",* in un'occasione, e di avere proferito le ulteriori offese riportate nel capo 1) all'indirizzo del figlio maschio A L, sottolineando però più volte di aver agito in momenti di rabbia, per lui a tratti incontrollabile a causa della malattia neurologica che lo affligge a tutt'oggi. Una volta ha rammentato di aver lanciato un piatto in siffatti contesti.

Molte delle sue esplosioni di ira nei riguardi della figlia maggiore M
erano collegate al fatto che la ragazza, negli anni 2014 - 2016, si comportava in maniera piuttosto ribelle, facendo uso di marijuana, e tentando più volte di scappare di casa.
Da ultimo, giova evidenziare fin da ora, come l'attuale imputato sia apparso in condizioni di disagio culturale e psicologico, oltre che fisico, avendo da poco perduto un occhio per un infortunio sul lavoro.
Nel corso della medesima udienza è stato sentito pure P V il quale ha dichiarato di conoscere la famiglia S da circa sei, sette anni, ossia da quando il nucleo si era trasferito presso lo stabile di , ove abita a tutt'oggi anche lui. Negli anni oggetto della contestazione gli era effettivamente capitato di udire urla e insulti provenienti dall'abitazione dell'imputato nonché, in taluni casi, di intervenire fisicamente per calmare l'imputato nel corso di violente liti familiari. Aveva anche raccolto le doglianze di M M circa la situazione con il marito, ma non aveva
comunque avuto contezza di aggressioni fisiche dirette, solo verbali.
Ancora, il teste ha riferito di essere fisicamente intervenuto in casa S la sera del 23 maggio 2016, allontanando M verso la propria
abitazione e trattenendo F fino all'arrivo dei carabinieri: in quel contesto aveva appreso che il diverbio era scattato per via della
connessione internet, e aveva anche udito l'uomo minacciare la figlia di *"scannarla"*.
Quanto alla vicenda descritta al capo 2), P ha dichiarato che la ragazza aveva parlato di abusi subiti dal papà con lui e la sua compagna, salvo poi rinnegare tutto, come aveva fatto con altre persone.
Per quanto concerne la testimonianza di S,A, prevista per l'udienza dell'8 novembre 2018, la stessa è stata revocata in quanto - su consenso delle parti - ne sono state acquisite le dichiarazioni, rese in sede di audizione protetta del 26 maggio 2016. Il ragazzo, invero, com'è pure emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, risulta a

tutt'oggi affetto da un ritardo mentale e di apprendimento, per il quale è seguito da un insegnante di sostegno.
Ad ogni modo, nel corso della propria audizione, egli ha confermato di essere stato sovente offeso dal papà che lo apostrofava con epiteti del tipo: *"mongolo .... ritardato"* precisando, tuttavia, di essergli molto legato e di vedere in lui una figura più accondiscendente rispetto a quella della madre. Ha poi descritto la natura estremamente controversa del rapporto fra S-F-

e M che, a suo dire, *"odia il papà",* ed è spesso al centro dei litigi anche fra i suoi genitori. Così, ha ricostruito l'esplosione di ira dell'imputato nella sera del 26 maggio 2016, rammentando come fosse capitato anche in passato che il padre rompesse oggetti, quali piatti, sedie e simili. Il ragazzo ha fatto presente di essersi sempre fatto da parte nei frangenti maggiormente "critici" in casa, aggiungendo di aver saputo dalla nonna patema che il padre era nato con un problema alla nascita, per cui *"se si innervosisce lui va fuori di testa".*
Proseguendo, adesso, nella disamina della **documentazione acquisita** su consenso delle parti si menzionano i seguenti atti:

- verbale di audizione protetta resa da S.M.G. del 1° giugno 2016, da cui emerge essenzialmente il forte sentimento di pentimento e contrizione della ragazza per il male inflitto al papà con le sue bugie, unitamente al contesto in cui queste sono state veicolate, connotato dalla forte aggressività del papà, specialmente verso il fratello A ;
- documentazione medica afferente alla diagnosi di epilessia formulata rispetto all'odierno imputato sin dal 2002.

Completando il quadro degli elementi di prova messi a fuoco nel dibattimento, è d'uopo riferirsi al contenuto dei brogliacci relativi alle intercettazioni eseguite in fase di indagini preliminari sulle utenze telefoniche in uso a M-M- e S.F.G. oltre che ad un paio di
conversazioni ambientali, avvenute sempre alla fine di maggio del 2016 presso la Questura di . Si tratta, come detto, di materiale confluito nel fascicolo del Tribunale su consenso delle parti e dal

quale affiorano nitidamente alcuni aspetti della vicenda per cui è processo.

In primo luogo, si legge la condizione di paura e tensione estrinsecata dalla M nei riguardi di tutti i suoi interlocutori, quali la madre, la cugina

E di , la compagna del signor P , ovvero anche ulteriori suoi amici non noti al presente giudizio. In tali comunicazioni, invero, la donna racconta di venire sistematicamente insultata dal marito al rientro dal lavoro alla sera, con epiteti del tipo *“bastarda, puttana”,* ovvero talvolta anche minacciata di morte dallo stesso che lei definisce letteralmente *“indemoniato"* a tratti, nonché *“pericoloso per sé e per gli altri".* In più, fa riferimento agli insulti di S verso il figlio A e al malessere del piccolo per questa situazione, precisando come il papà gli facesse spesso il verso, prendendosi gioco della sua balbuzie.

Emergono ancora taluni episodi di violenza sulle cose dell’imputato in casa, così come i racconti relativi ai comportamenti irrispettosi di M , spesso fonte di litigio nella coppia. A proposito della condizione della figlia, inoltre, sono chiari e numerosi i messaggi della madre da cui si desumono le perplessità circa la veridicità della denuncia per gli abusi sessuali, alla luce della natura deteriorata della loro relazione, nonché del malcontento espresso dalla ragazza per il fatto che S maltrattasse la mamma e il fratellino A , e la trascurasse soprattutto da quando erano nate le sorelle minori, S e G i. In più, la M - in un passaggio di una telefonata versata in atti — asserisce che *“conoscendo il carattere della figlia",* se ella avesse realmente patito cose del genere avrebbe avuto certamente una reazione ben più aggressiva.

Da ultimo, dalla lettura di tutte queste conversazioni si deduce una condizione di profonda prostrazione psico-fisica occorsa all’imputato a seguito della notizia della denuncia: si dà infatti spesso atto del fatto che S pianga, che rifiuti il cibo e manifesti scoramento per la situazione che si era creata.

Tutto ciò premesso, il Tribunale reputa accertata la responsabilità penale di

S.F.G. limitatamente al delitto di maltrattamenti al medesimo ascritto al capo 1), per le ragioni di seguito enucleate.

Anzitutto, per quel che concerne la consistenza oggettiva delle condotte riferibili al soggetto in questione, essa appare dimostrata

dalle concordi testimonianze di M.M. . e S.M.G. oltre che dalle
dichiarazioni dell'ulteriore vittima, ossia il figlio A ., rese in sede di audizione protetta: invero, le ricostruzioni in questione si presentano pienamente sovrapponibili, anche sotto il profilo dei dettagli afferenti al tenore testuale di certe offese patite, oltre che circostanziate e adeguatamente collocate sul piano spazio - temporale.
Per di più, scorrendo il contenuto delle intercettazioni sintetizzato come sopra, si individuano numerosi e puntuali riscontri alle indicazioni fornite dalle vittime, circa le esplosioni di ira del prevenuto contro la moglie, gli insulti e le minacce da lei sistematicamente ricevuti, nonché circa le riprovevoli prese in giro all'indirizzo del figliolo, e gli episodi di violenza reale che pure talvolta caratterizzavano il comportamento dell'attuale imputato.
Ancora, nella disamina degli ulteriori addentellati estrinseci alla credibilità delle versioni delle vittime, non si possono tralasciare le indicazioni del teste
P.V. , il quale ha confermato di essere più volte intervenuto
personalmente a sedare litigi nell'abitazione dei vicini, fino all'ultimo del 23 maggio 2016, aggiungendo di aver pure sovente ascoltato le doglianze della moglie dell'imputato circa il suo comportamento.
Da ultimo, giova rammentare come S.F.G. abbia, di fatto, ammesso di aver assunto - in maniera tendenzialmente abituale - un comportamento verbalmente aggressivo verso la moglie e verso i gli, nei limiti fin qui descritti, aggiungendo di aver rotto degli oggetti in qualche occasione, e spiegando la connessione di certi attacchi di ira con le sue problematiche neurologiche.
Una volta accertata la consistenza empirico - fenomenica delle condotte ascrivibili all'odierno imputato nel periodo considerato dalla contestazione - in virtù appunto della piena credibilità intrinseca ed estrinseca del racconto dei soggetti coinvolti sul punto, nonché dei plurimi e univoci riscontri esterni appena indicati — bisogna sottolineare la corrispondenza con la tessitura norma incriminatrice rievocata, in ragione della condizione di palese prostrazione

psicologica provocata in capo alle vittime, unitamente al sentimento di paura e costante tensione ingenerato dalle abnormi reazioni del prevenuto all'interno delle mura domestiche. Infatti, come ha asserito la Corte di legittimità, "z7 *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo"*[1]. Il che vale, *a farti,* se si rammenta che l'ipotesi in questione *"può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato"*[2].

Ciò posto, è bene sottolineare come l'assenza, per vero indiscussa, di episodi di violenza fisica *strido sensi* intesa non valga certamente ad elidere la pregnanza penale dei maltrattamenti perpetrati, come invece allegato dal difensore in sede di discussione, in considerazione dell'entità e della sistematicità delle aggressioni verbali, della loro multi -direzionalità e degli effetti cagionati nelle vittime, così come delle - seppur saltuarie - esplosioni di violenza reale pure estrinsecati nel periodo oggetto della contestazione.

Né, d'altra parte, si possono avallare le ulteriori prospettazioni difensive concernenti, da un lato, la diluizione nel tempo degli episodi costitutivi della fattispecie in analisi, e dall'altro la connessione eziologica degli stessi rispetto alle intemperanze comportamentali della figlia M , di cui pure si è a lungo parlato nel corso del dibattimento.

Viceversa, stando alle risultanze degli atti, le aggressioni messe in atto da S-F- si manifestavano con frequenza tutt'altro che trascurabile presso la casa familiare, e - com'è chiaro - le difficoltà di gestione della figlia adolescente per così dire "ribelle" non legittimano, né tanto meno giustificano in qualche modo tali condotte aggressive e maltrattanti, specialmente osservando come le stesse fossero

prevalentemente indirizzate nei riguardi di soggetti differenti, e in particolare della moglie e del figlio maschio.
Ne deriva che - stando ai dati raccolti nel corso dell'istruttoria - il comportamento *sub indice* non potrebbe — ragionevolmente - essere ridotto entro le maglie della mera conflittualità familiare, penalmente irrilevante. Da ultimo, nonostante l'evidente disagio personale in cui versa a tutt'oggi il prevenuto, a cui si è già fatto cenno e che verrà adeguatamente valorizzato dal Collegio in sede di commisurazione della pena, non residuano perplessità circa l'esistenza del dolo sotteso al delitto di maltrattamenti, deducibile dalla protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive verso i propri congiunti, in quanto *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"*[3]. Pertanto, è corretto ritenere che S- F- pur percependo l'esondazione della propria rabbia in correlazione con l'acuirsi della sua epilessia, non abbia patito alcuna effettiva compromissione della capacità di auto - determinarsi nel contesto criminoso in considerazione.

Una volta acciarata la sua responsabilità penale, lo stesso deve essere condannato alla pena di giustizia, oltre che al pagamento delle spese processuali, come per legge.

Per quel che attiene all'aspetto sanzionatorio, il Tribunale ha previamente escluso la recidiva contestata, per via del fatto che runico precedente penale a carico dell'imputato risulta lontano nel tempo, oltre che contravvenzionale e quindi del tutto neutro rispetto a qualsivoglia riconoscimento di una recidiva in senso tecnico.
Di contro, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche a favore dello S , valorizzandone non solo la condotta processuale, comunque improntata a correttezza e collaborazione, ma anche la situazione dì macroscopico disagio umano e sociale, da ultimo aggravata dal drammatico infortunio sul lavoro che gli è costato la

perdita di un occhio: l'uomo, com'è stato ampiamente osservato dal Giudicante nel corso del presente dibattimento, soffre oltre che di un significativo deficit culturale, di una patologia neurologica cronica piuttosto severa, qual è appunto l'epilessia certificata in atti e documentata dai racconti dei testimoni e del diretto interessato; il che se da un lato, certamente, non ne inficia a tutt'oggi la piena capacità di intendere e volere, dall'altro contribuisce indubitabilmente ad alimentarne il disagio e le difficoltà comunicative e relazionali.

Per tutte queste ragioni, si è reputato congruo - nel giudizio di bilanciamento fra le suddette attenuanti e l'aggravante contestata al capo 1) - applicare le circostanze più favorevoli in misura prevalente, così da ottenere la massima riduzione della pena base.

La circostanza di cui all'art. 61 n. 11) *quinquies,* peraltro, è configurabile alla luce delle puntuali indicazioni fomite non solo dalla M e dalla figlia M , ma pure da A e dal vicino di casa P , a proposito del fatto che i maltrattamenti venissero perpetrati alla presenza, quando non in diretto pregiudizio, dei figli minori dello S

Inoltre, i delitti descritti al capo 1), consumati ai danni di M.M. , S.M.G. e S A. 5 risultano avvinti dalla continuazione interna, evincibile dalla unicità del contesto spazio - temporale, nonché dalle analoghe modalità di estrinsecazione delle condotte maltrattanti, alle quali è sotteso un comune schema comportamentale assunto dal soggetto responsabile.

Svolte queste necessarie spiegazioni, la pena finale irrogata per la contestazione in esame, fissata in un anno e otto mesi di reclusione, è stata ottenuta partendo dal minimo edittale contemplato dalla norma incriminatrice, ossia due anni di reclusione, al quale è stata applicata la riduzione di un terzo a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza oggettiva di segno opposto, ossia fino ad un anno e quattro mesi di reclusione.

La pena è stata poi aumentata fino a mesi quattro di reclusione per la continuazione interna, sussistente fra i maltrattamenti ai danni della moglie, più gravi e consistenti, e quelli pure accertati nei confronti dei figli, M e A

Com'è ovvio, dunque, il Collegio ha contenuto la sanzione entro i margini minimi edittali per esigenze di complessivo equilibrio dosimetrico, escludendo l'esistenza di condotte *stricto sensu* maltrattanti dello S verso le due figlie più piccole, S e G .
In più, gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione non solo di quanto già argomentato circa il comportamento processuale del prevenuto, nonché della presenza di un unico precedente per una contravvenzione, risalente a più di dieci fa a suo carico, ma soprattutto valorizzando le informazioni concernenti l'attuale ricomposizione dei contrasti familiari e il ripristino di relazioni serene all'interno del nucleo.
Sotto questo aspetto, la resipiscenza *ab initio* manifestata dal responsabile, anche tramite il pianto, nonché l'auspicabile effetto monitorio della presente condanna assumono valenza dirimente per la formulazione di una prognosi positiva circa la sua futura condotta.

Per quel che riguarda il capo 2) dell'imputazione, invece, le conclusioni del Giudicante sono opposte, in virtù di ciò che è stato messo a fuoco nel corso dell'istruttoria, senza ombra di dubbio, e cioè che le accuse rivolte da ; M-G- al papà, circa alcuni abusi sessuali dalla stessa patiti ad opera sua, fossero *ab origine* del tutto infondate.
In tale direzione rileva non solo la testimonianza della diretta interessata in sede dibattimentale, peraltro pienamente sovrapponibile a quanto da lei chiarito nell'audizione protetta del giugno 2016, ma anche quanto riportato dalla madre, e pure dai testi C e P circa la ritrattazione da parte della ragazzina qualche mese dopo la propria denuncia.
Per di più, dalla lettura delle intercettazioni telefoniche e ambientali si desume palesemente la condizione di frustrazione dello S dinnanzi alle false accuse di sua figlia, e la immediata, forte perplessità nell'animo della mamma e di tutte le persone che avevano appreso di tali fatti in merito alla loro reale verificazione, per le motivazioni già più volte richiamate nel corpo della motivazione.
Sul punto, anche le dichiarazioni del fratello A circa l'odio e il rancore manifestato dalla persona offesa verso il papà a quel tempo

corroborano l'autenticità della smentita, unitamente alla dinamica della confessione sul punto fatta da M alla mamma e al papà nell'agosto del 2016, come rammentata dalla teste M e riscontrata dalla figlia in dibattimento.

Ne deriva che S.F.G. deve essere mandato assolto dall'accusa di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne perché il fatto non sussiste.

Nonostante questa conclusione, tuttavia, il Tribunale - condividendo pienamente le argomentazioni spese sul punto dal pubblico ministero in sede di discussione - non ha reputato di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, per l'accertamento di una responsabilità penale in capo a S.M.G. per il delitto di calunnia, ai danni dell'odierno imputato.

Alla base di questa scelta vi è - appunto - la presa di coscienza in ordine alla drammatica situazione in cui è maturata l'iniziativa della ragazzina, animata da un mero impulso di ritorsione verso un padre che maltrattava ripetutamente la mamma e il fratello A ., e dal quale lei stessa non si sentiva amata e compresa, in una fase spiccatamente problematica della sua vita, segnata da pesanti conflitti generazionali con i genitori e da scelte comportamentali da lei medesima a tutt'oggi criticamente rivisitate.

Ecco perché si ritiene che quest'input, certamente riprovevole, debba essere necessariamente contestualizzato e ponderato, alla luce del limitato arco temporale trascorso il quale M ha ceduto e ritrattato tutto, ma soprattutto delle modalità - a tratti struggenti - della medesima ritrattazione, sostanzialmente coincidente con il progressivo recupero del proprio rapporto con il papà, stando a quanto ella stessa, e la madre hanno riportato, nonché significato con la loro costante presenza anche fisica nel processo e il loro diretto coinvolgimento fino all'esito del giudizio di primo grado.

PQM

Letti gli arti. 533-535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

S.F.G. colpevole del delitto ascritto al capo 1) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull'aggravante contestata, nonché ritenuta la continuazione interna fra tutti i fatti ivi indicati, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

S-F-G. dal delitto di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste.

Milano, 14 maggio 2019

---

[1] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

[2] Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016. In motivazione, la Corte ha precisato come il termine "maltrattare" non evoca in sè la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art.572 c.p.

[3] Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

N. 20841/18 R.G.N.R.
N. 16207/18 R.G.Trib.

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Papagno,
all'udienza del 15 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di: ivi sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, **presente;**
Difesa di fiducia dall'Avv. , del Foro di **>, presente;**

IMPUTATA

(cfr. n. 2 fogli allegati, costituenti parte integrante della presente sentenza)

PARTI CIVILI: il

Avv.
e difese dall'Avv.

.2000, domiciliata *ex legge* presso lo studio del difensore assente;

,1995, domiciliata *ex legge* presso lo studio del difensore

del Foro di sostituita per delega dall'Avv.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputata per i reati contestati, alla pena finale di anni quattro di reclusione.

La Difesa di Parte Civile si associava alle richieste del Pubblico Ministero e chiedeva la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili e alla refusione delle spese processuali come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputata chiedeva emettersi sentenza di assoluzione.

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato del 23 agosto 2018 l'odierna imputata, sottoposta alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e comunicazione alle persone offese giusta ordinanza del 14.7.2018 (poi aggravata nella misura della custodia cautelare in carcere, che successivamente veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del 21.12.2018) veniva rinviata a giudizio per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, ai danni delle due figlie, meglio descritt al capo che precede.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 9 gennaio 2019 le persone offese depositavano atto di costituzione di parte civile e, per mancanza dell'interprete della lingua conosciuta dall'imputata, il processo veniva rinviato al 28 gennaio, quando venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria aveva inizio il 20 marzo, con l'esame dei primi testimoni richiesti dal Pubblico

con l’esame della persona offesa F.F. e di Don L.C. e con l’esame dei testimoni della Difesa dell’imputato, S.M. - A.M. - Z.F- H.E

All’udienza del 10 aprile si assumeva la testimonianza dell’altra persona offesa-

A.F. M.M.A.

Il 29 aprile l’imputata si sottoponeva ad esame e all’esito, dichiarata chiusa l’istruttoria, il Pubblico Ministero rassegnava le conclusioni.

All’udienza del 15 maggio la Difesa delle parti civili e quella dell’imputata rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice, all’esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

L’istruttoria dibattimentale ha consentito di provare integralmente la penale responsabilità della odierna imputata per i fatti di reato alla stessa ascritti.

È noto che le dichiarazioni della persona offesa, se costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatone del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5 -, Sentenza n. 21135 del 26/03/2019).

Ebbene va subito detto che nel caso di specie le dichiarazioni delle due figlie dell’imputata, odierne persone offese dal reato e costituite parti civili, sono risultate attendibili, in quanto lineari, dettagliate ma assolutamente contenute e moderate nelle espressioni nonostante la oggettiva gravità di alcuni dettagli riferiti, scevre da contraddizioni (a differenza, ad esempio, di quelle in cui sono incorsi i testimoni della Difesa dell’imputato di cui si dirà) intrinsecamente coerenti e costanti nel tempo, in assenza di contestazioni effettuate in udienza dalle parti.

Le stesse, inoltre, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai professori della scuola frequentata dalle ragazze e da Don L , tutte persone estranee al nucleo familiare ma che hanno avuto modo di notare il

disagio manifestato dalle ragazze (in particolare dalla più piccola, A) e di parlare con le stesse ben prima dell'inizio del procedimento e spesso dovevano anche insistere per capire quale fosse il problema che evidentemente la attanagliava.

Le persone offese, poi, risultano assolutamente credibili e ciò anche in considerazione dell'origine dell'odierno procedimento, che aveva inizio non già per le denunce o dichiarazioni rese dalle persone offese alle Forze dell'Ordine, ma per le particolari circostanze che portavano le ragazze a non potere più celare quanto subivano e a parlare del clima familiare a soggetti estranei che ne curavano l'educazione.

A riprova della genuinità delle dichiarazioni delle persone offese, infatti, va evidenziato come l'odierno procedimento prendeva le mosse da un episodio di violenza fisica (poi rivelatosi essere l'ennesimo) che lasciava i segni sul visto di A e non consentiva più alle ragazze, peraltro esasperate da anni di umiliazioni, di tenere nascosto quanto accadeva in casa.

C.R.A. .. . .
, insegnante di tedesco presso 1 Istituto di
dichiarava all'udienza del 20 marzo 2019 di essere stata insegnante di A che conosceva da tre anni.

Ricordava che una mattina, nel mese di maggio del 2018, vedeva arrivare la ragazza a scuola in ritardo e con "MA? *occhio nero";* allora le si avvicinava e le chiedeva cosa fosse successo. Nonostante l'iniziale ritrosia di A a rispondere, alla fine la ragazza le riferiva di essere stata picchiata dalla madre e che non si trattava della prima volta, ma nelle precedenti occasioni non aveva riportato segni sul corpo in parti così visibili.

La teste allora riferiva quanto appreso alla coordinatrice di classe ed al preside.

La teste peraltro aggiungeva di avere già notato in precedenza che A appariva sempre molto triste e depressa, per cui, quando poi la ragazza veniva bocciata al termine dell'anno scolastico precedente, 2016-2017, la R le si avvicinava per consigliarle di iscriversi a scuola per l'anno nuovo perché era una ragazza molto intelligente ed era un peccato che abbandonasse gli studi; in quella occasione la ragazza si apriva un po' con l'insegnante e le parlava delle difficoltà che aveva a concentrarsi nello studio a causa di una situazione di tensione vissuta in famiglia, in cui non si

sentiva a suo agio, che la portava a non riuscire a dormire la notte e, di conseguenza, a non riuscire a svegliarsi la mattina in orario per arrivare a scuola.

A le riferiva anche alcuni dettagli relativi a tale situazione.

Ad esempio le raccontava che la sera in casa la madre cucinava solo per il marito e il figlio maschio, mentre lei e la sorella più grande dovevano aspettare che gli altri terminassero di cenare per accedere alla cucina e prepararsi la cena, spesso risolvendosi a mangiare cibi molto calorici perché erano affamate (come pasta o panini) e, peraltro, per tale motivo stava ingrassando molto.

La ragazza le confessava poi in lacrime che la madre a volte l'aveva insultata, rivolgendole la frase *"se avessi partorito un sasso sarebbe stato meglio che partorire te".*

La teste descriveva A come una ragazza molto intelligente e con molte potenzialità, estremamente riservata e poco integrata nella classe in cui si trovava quando veniva bocciata, aveva invece stretto alcune sincere amicizie nella nuova classe che aveva iniziato a frequentare l'anno successivo alla bocciatura.

La teste dichiarava di aver parlato della bocciatura di A con la sorella maggiore della ragazza, F perché aveva saputo che la madre non parlava la lingua italiana e che la ragazza era molto legata alla sorella. Tramite l'alunna, poi, faceva la conoscenza del sacerdote Don [L]-C- in quanto A le faceva presente che a volte, quando la situazione in casa si faceva
che la ragazza viveva un forte
disagio in casa.

[T]-C- , coordinatrice di classe e insegnante di storia e italiano presso l'istituto dichiarava di aver conosciuto A durante l'anno scolastico 2017-2018, quando la particolarmente complessa e non riusciva a studiare, si rifugiava presso il centro gestito da Don L in cui ogni tanto era anche rimasta a dormire. La teste quindi apprendeva anche da Don L ragazza veniva inserita nella sua classe a seguito della bocciatura. La teste riferiva di aver notato sin dai primi mesi che la ragazza rimaneva assente per molti giorni da scuola

(segnalava 1’11% di assenze nel mese di settembre, il 30% nel mese di ottobre e il 41% nel mese di novembre) ed evidenziava la problematica al consiglio di classe, che redigeva un Piano Didattico Personalizzato.

La teste, infatti, rappresentava di aver parlato di A con la collega Ri •, la quale le aveva segnalato le difficoltà a dormire della ragazza, che la portavano ad assentarsi durante le giornate di scuola, oltre ad una problematica di depressione; la stessa C , poi, notava che l’alunna non possedeva i manuali scolastici.

Allora la teste si avvicinava ad A per capire se la mancanza dei manuali fosse legato ad un problema economico della famiglia della ragazza, ma l’alunna le diceva di no e infatti le mostrava un nuovo cellulare che riferiva esserle stato da poco regalato dal padre.

A quel punto la C cercava di capire dalla ragazza se ci fossero altri problemi.

La teste descriveva A [3] come una ragazza molto riservata e restia ad evidenziare problemi familiari, ma avendo la teste percepito che la stessa viveva un certo disagio, nel dicembre 2017

(prima di proporre il Piano Didattico Personalizzato) contattava la sorella maggiore, F (perché A le diceva che i genitori non parlavano l’italiano) e Don [L.C.] nella cui comunità la stessa dichiarava di recarsi spesso per studiare. I due confermavano alla C . che la situazione familiare di A era molto complicata. La ragazza in particolare, rispondendo alle domande della coordinatrice, riferiva che non riceveva le cure quotidiane che normalmente una figlia aveva in famiglia, la madre non cucinava per lei e spesso esprimeva un atteggiamento di rifiuto nei confronti delle figlie femmine, alle quali aveva anche detto che *“avrebbe preferito partorire un sasso che una figlia”.*

La teste dichiarava di aver visto A con il livido sull’occhio il giorno dopo la segnalazione che le faceva la collega R e di aver appreso poi da entrambe le sorelle che non si trattava dell’unico episodio di violenza posto in essere dalla madre.

La teste ricordava poi che qualche giorno dopo tale episodio, il 30 maggio, A arrivava a scuola piangendo e molto agitata, chiedendo di parlare con il preside. La C . riusciva ad avere un colloquio con la ragazza, per calmarla un po’, e A , che in genere era molto pacata e lucida anche quando

doveva dire cose spiacevoli, in quella occasione si sfogava e diceva che *"la sua vita non aveva senso e che sarebbe stato ragionevole porre fine alla sua vita".*

Successivamente la C veniva a sapere da A che nell'estate del 2018, quando tornava da un viaggio fatto con la sorella, scopriva che gli oggetti suoi e della sorella non c'erano più perché la madre li aveva buttati via.

La teste ricordava che una sera, verso le ore 23:00, A le telefonava piangendo dicendole di avere trovato una bambolina voodoo in casa, che riteneva fosse stata creata dalla madre.

La C , infine, dichiarava di ricordare di avere suggerito alla ragazza di rivolgersi ad uno psicologo per la depressione e A le aveva detto che in passato ci era andata, ma poiché era minorenne la dottoressa aveva chiesto di avere un colloquio con la madre, la quale si era opposta a tale tipo di cura.

U.P. 5 dirigente scolastico dell'istituto, dichiarava di avere effettuato due segnalazioni ai servizi sociali del Comune di con riferimento alla situazione di A ,1'11 dicembre 2017 e il 31 maggio 2018, dopo aver appreso delle problematiche della ragazza esposte dalle professoresse R e C

I tre testi, infine, rappresentavano di non avere avuto alcun contatto con i genitori di A che non si presentavano a loro neanche durante gli incontri dei familiari con i docenti.

Nelle segnalazioni ai servizi sociali, che venivano acquisite, il dirigente scolastico dava atto delle numerose assenze maturate da A ., nonostante la studentessa dimostrasse *"motivazione allo studio e adeguate capacità",* ed evidenziava i problemi di carattere psicologico determinati da un *"atteggiamento di rifiuto ed esclusione manifestato in particolare dalla madre nei confronti delle figlie femmine, che viene esplicitato fino al punto da ignorarne la presenza ed i bisogni"',* il 31 maggio 2018 segnalava che A arrivava a scuola molto angosciata e chiedeva un colloquio con il preside, dimostrando di aver ideato *"ipotesi di azioni autodistruttive"* dovute al clima di pesante conflittualità in famiglia; *dichiarava che la sua vita non ha senso, non ha prospettive né speranza.*

Veniva acquisita altresì una segnalazione ai servizi sociali effettuata da Don L.C. il 3 novembre 2017.

Nella lettera Don L _ poneva all'attenzione degli operatori la "delicata situazione familiare" riguardante le due sorelle: F ventiduenne, diplomata con 84/100 e iscritta alla facoltà di mediazione linguistica e culturale dell'università , che stava cercando un lavoro che le consentisse di andarsene da casa con la sorella a causa della pesante situazione familiare, e A diciassettenne, studentessa al terzo anno del liceo linguistico all' profondamente turbata dall'assenza di una figura patema.

Nella segnalazione veniva evidenziato che le sorelle presentavano problemi di depressione, che si manifestavano con *"eccesso di sonno ed eccesso di cibo"* perché la madre non si preoccupava del loro accadimento, curando solo il figlio maschio, e quindi le ragazze dovevano ad esempio prepararsi i pasti da sole. Don L evidenziava altresì che il conflitto tra A e la madre si era acuito quando la ragazza si era rivolta al consultorio per un supporto psicologico e la madre l'aveva accusata di avere "infangato" in tal modo l'immagine della famiglia; inoltre spesso le ripeteva che sarebbe stato meglio se fosse morta.

Rappresentava di aver dovuto ospitare diverse volte le due sorelle, che si presentavano da lui quando il clima in casa peggiorava e di aver notato che i libri di A venivano pagati dal fratello.

Don L rappresentava altresì che A . aveva perso l'anno scolastico *"nonostante sia intelligente, profonda, capace di studiare quanto la sorella".*

Escusso in udienza, **Don** L.C. ribadiva quanto segnalato ai servizi sociali e
aggiungeva alcuni dettagli.

Precisava di gestire un Centro studenti per i ragazzi delle scuole superiori in in cui spesso si recavano le due sorelle. Le ragazze in un paio di occasioni si erano anche recate di sera a casa sua chiedendogli ospitalità per la notte rappresentandogli un pesante clima familiare; una sera si presentava in casa sua anche la madre delle ragazze, che, senza salutarlo, si dirigeva nella stanza in cui si trovavano le figlie, parlava con loro e poi si allontanava.

Da quel momento Don I apprendeva dalle ragazze alcuni particolari della loro vita familiare. Le sorelle, infatti, gli riferivano che la madre non

cucinava per loro e non lavava i piatti che loro utilizzavano e dovevano mangiare separate dal resto della famiglia; la madre rivolgeva loro frasi estremamente offensive del tipo *"era meglio se ti abortivo, è meglio se tu muori"* e a volte le i *ritengo che le due fanciulle (...) sufficientemente desiderose di riservatezza per cui non vanno in giro a raccontare le loro storie che succedono in famiglia",* constatando così anche Don L il grande riserbo delle due persone offese e la scarsa propensione a riferire quanto vissuto in casa con la madre. A poi gli raccontava di essersi rivolta ad una psicologa conosciuta da Don L la dottoressa M.M.A. , la quale voleva incontrare anche la madre e questo determinava *"un pandemonio a casa loro",* tanto che la ragazza interrompeva i colloqui con la dottoressa, riprendendoli solo una volta diventata maggiorenne; le sorelle poi gli raccontavano lo stupore di aver rinvenuto in casa quella che sembrava una bambolina voodoo.

Don L riferiva che al momento della testimonianza Fi svolgeva il ruolo di animatore all'interno del Centro da lui diretto e A , seguita dalla psicoioga, spesso rimaneva a dormire a casa del teste, al quale chiedeva un aiuto per svegliarsi la mattina in tempo per andare a scuola.

F.F. rendeva testimonianza all'udienza del 4 aprile 2019, quando dichiarava di circa vivere nell'abitazione di assieme al fratello e alla sorella.

La teste dichiarava che l'intera famiglia si trasferiva nell'appartamento di un annetto prima, dall'aprile 2018, avendo in precedenza vissuto nella casa di 'sempre a

Chiariva di essere arrivata dal Pakistan in Italia, assieme al resto della famiglia, nel febbraio del 2006, quando aveva dieci anni, mentre la sorella ne aveva cinque e il fratello dodici.

Inizialmente non c'erano forti contrasti in casa, ma normali litigi legati prevalentemente alle faccende domestiche, in quanto la madre a volte si lamentava di doversi occupare della pulizia della casa pur avendo due figlie femmine che non la aiutavano.

La teste chiariva che i problemi iniziavano a verificarsi nel momento in cui lei e la sorella diventavano "donne", ovvero avevano le prime mestruazioni (rispettivamente nel 2009 e nel 2012), poiché dal quel momento notavano un deciso cambiamento nell'atteggiamento della madre,

che si comportava *‘‘come se proprio ci odiasse per il nostro essere donne, per ima cosa nella quale non avevamo colpe e non potevamo difenderci in alcun modo, cioè facevamo schifo e basta"',* la madre

si rivolgeva a loro con espressioni molto volgari, ad esempio diceva: “g/d *ti gocciola la figa e ancora non sai fare niente”* e, pur ritenendo che la maturità sessuale delle figlie dovesse essere celata, quando capitava che Ai dimenticasse in giro la biancheria sporca, la faceva vedere a tutti in casa (anche al padre e al fratello) sgridandola ed umiliandola pubblicamente, invece di riprenderla in disparte.

La teste lamentava poi, a differenza di quello che vedeva nelle famiglie delle amiche, una totale assenza di dialogo con la madre e la pretesa da parte della donna che le figlie facessero le faccende di casa anche senza che ciò venisse loro prima richiesto.

F dichiarava ad esempio che la sera doveva lavare i piatti e se non lo faceva riceveva insulti, allora, *“per tenermela buona (...) dovevo continuare a fare qualcosa, nonostante tutti i miei problemi fisici”*.

La ragazza rappresentava infatti di avere una malformazione neurologica che ogni tanto le cagionava alcune emorragie interne che andavano a lesionare il midollo; dichiarava di avere avuto la prima manifestazione di tale problematica a nove anni e di essere stata ricoverata più volte in conseguenza di tali attacchi. Rappresentava che quando era costretta in ospedale la madre la accudiva e si dimostrava molto amorevole, tuttavia quando la situazione si ristabilizzava e si verificavano i soliti litigi non mancava di insultarla anche per la sua malattia.

F dichiarava di percepire una pensione di invalidità per tali problematiche fisiche dal 2011, che inizialmente veniva gestita dalla madre e poi, quando diventava maggiorenne, gestiva la teste in autonomia; dichiarava di averla spesso utilizzata per le necessità quotidiane proprie e della sorella (vestiti, scarpe, libri).

La teste dichiarava che spesso, quando le ragazze non effettuavano i lavori domestici, la madre le lasciava a digiuno, anche per giorni, finché non provvedevano da sole a prepararsi i pasti. Una volta, quando F aveva dodici anni, bruciava il riso che stava preparando e veniva picchiata dalla madre.

F poi dichiarava di essere stata picchiata con il bastone dalla madre già quando si trovavano in Pakistan, poiché, essendo nata A . lei era la sorella maggiore e doveva occuparsi della casa e se lo faceva male veniva picchiata.

Quando poi arrivavano in Italia la madre passava a picchiare di più A arrabbiandosi più spesso con lei che con la maggiore, anche perché F .,

essendo cresciuta ed avendo già vissuto tali situazioni con la madre, aveva *"trovato dei meccanismi"* per evitare discussioni, *"ad esempio se io volevo uscire la sera, magari passavo tre giorni a fare la schiava"*. In ogni caso quando rincasava la sera veniva insultata dalla madre, che le chiedeva *"cosa ci fai a casa così presto? Non è questa l'ora in cui dovevi andare a lavorare"* alludendo al lavoro come prostituta.

Inoltre, in qualsiasi modo si vestisse, la madre la insultava, chiamandola *"troia"* anche ripetutamente.

Quando poi la madre si arrabbiava, anche solo con una delle due figlie, insultava immancabilmente entrambe con frasi quali *"siete due puttane, siete due stronze, dovete morire, tu sei una zoppa (...) spero ti venga un altro attacco, devi finire in ospedale, spero che tu non cammini più"*.

La teste indicava il padre come spesso assente in casa, poiché lavorava, e non sempre presente a tali liti e quando le ragazze gliele riferivano si limitava a dire loro *"se vi fa qualcosa non rispondete, non fate niente, aspettate che torno dal lavoro e poi me lo raccontate"*. Quando invece era presente non interveniva in alcun modo, dicendo loro *"piuttosto rompetevi la testa, ma non le cose, che poi le devo pagare io"*.

Dichiarava, tuttavia, che il padre faceva sempre la spesa per tutti, ma capitava che la madre nascondesse alcune cose alle figlie; inoltre le ragazze, negli ultimi tre anni circa, dovevano prepararsi i pasti autonomamente e separatamente rispetto agli altri familiari.

Chiariva che anche in precedenza avevano vissuto dei periodi simili, ma se inizialmente venivano intervallati da momenti in cui andavano d'accordo e la situazione si appianava, da circa tre anni, invece, tale atteggiamento della madre rimaneva costante e le due sorelle venivano sostanzialmente emarginate dalla donna.

Non potevano usare i piatti che utilizzava la madre *"perché facevamo schifo, eravamo sporche[1]"*, già nei periodi in cui ancora capitava che mangiassero insieme la madre dava loro dei piatti di plastica *"così non devo lavare le vostre cose"* e, dal quel momento, è diventata un'abitudine: *"voi mangiate nei piatti di plastica, perché mi fate schifo"*.

Ricordava la teste che una volta, quando era presente in casa una cugina di la

madre si era arrabbiata con il padre che aveva preparato un milk shake e lo aveva dato alle figlie in un bicchiere di vetro e non di plastica; da quel momento F ' decideva di comprare piatti per se stessa e per sua sorella, che avrebbero potuto utilizzare senza chiedere conto alla madre.

La teste dichiarava che a volte, in occasione dei compleanni, avevano contatti con zii e cugini che abitavano a , anche se negli ultimi tempi i rapporti si erano un po'
diradati. In occasione di queste feste le ragazze indossavano abiti pakistani e capitava spesso che la madre insultasse A se non le entravano i vestiti usati mesi prima perché era ingrassata, chiamandola *"elefante, vacca"*.

Ancora la madre si rifiutava di lavare gli indumenti sporchi delle figlie, occupandosi solo della biancheria del marito e del figlio maschio. Poiché ad un certo punto A . si ritrovava senza abiti puliti per andare a scuola, F iniziava ad occuparsi anche del lavaggio degli indumenti propri e della sorella.

Nell'ultimo periodo i litigi venivano determinati anche dalla presenza di un cane in casa.

F . dichiarava di aver deciso con la sorella di prendere un cane da un gruppo di volontarie e inizialmente la madre si dimostrava d'accordo con tale decisione. Tuttavia, quando lo portavano in casa, la donna chiedeva alle figlie di non farlo mai uscire dalla stanza e si lamentava molto /' perché diceva che sporcava facendo i bisogni in giro per casa; inoltre offendeva le figlie dicendo *"il cane l'avete preso solo per farvela leccare"*.

In merito all'episodio in seguito al quale A . riportava l'occhio nero poi notato dalle educatrici, F dichiarava di avervi assistito essendo presente in casa in quel momento.

Si erano da poco trasferite nella nuova abitazione e F stava caricando il cellulare in corridoio; poiché la madre non riusciva a passare iniziava a prenderla a calci per farla spostare e A interveniva in aiuto della sorella venendo però poi picchiata a sua volta dalla madre.

F dichiarava di essere stata interessata in misura minore dalle reazioni violente della madre negli ultimi anni, pur ricordando che circa due anni prima della testimonianza, dopo un litigio, veniva schiaffeggiata dalla madre che la graffiava anche sul viso e decideva di andare a dormire in macchina.

Nell’estate del 2018 le due sorelle facevano un viaggio in crociera e al ritorno a casa trovavano i loro piatti rotti, tutte le loro cose in camera rovesciate e non trovavano più i trucchi e i saponi che utilizzavano in bagno; chiedevano spiegazioni ai genitori e avevano un litigio con la madre che sfociava in una colluttazione durante la quale la madre prima picchiava F che reagiva, e poi si rivolgeva ad A che subiva inerme; quindi la madre tornava da F tirandole i capelli. La teste ammetteva pertanto che negli ultimi anni durante le discussioni, quando si arrivava allo scontro fisico, a differenza della sorella più piccola lei rispondeva alle aggressioni della madre anche picchiandola a sua volta.

Confermava di essersi recata con la sorella presso il Centro di Don L , che le veniva segnalato da un’insegnante, perché A aveva problemi a scuola. Al momento della testimonianza F dichiarava di avere ormai iniziato a lavorare nel centro come volontaria, oltre a lavorare come mediatrice in una cooperativa.

Dichiarava di avere chiesto ospitalità a Don L circa un anno e mezzo prima dopo aver violentemente litigato con la madre, che si inseriva in una discussione che la ragazza stava avendo con il padre che le aveva portato la macchina in ritardo

Riferiva che la madre commentava con frasi volgari anche il rapporto che si era instaurato con Don L , dicendole che *"andavo da lui perché anche se era vecchio io me lo facevo andare bene lo stesso, alludendo olfatto che avessi rapporti sessuali con lui".*

La teste rappresentava poi che, quando la madre veniva sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, veniva ospitata dai parenti che abitavano a In quell'occasione lo zio che la ospitava, A.M. ebbe a parlare con loro alla presenza del padre e del figlio in quella che la ragazza rappresenta come l'unica occasione *"in cui c'è stato un confronto vero",* e hanno potuto parlare in famiglia di quelle che ritenevano essere responsabilità della madre. La teste dichiarava che in quella occasione il padre pianse molto, ammettendo di avere sbagliato e dichiarandosi indegno di fare il padre.

In ogni caso quella volta il padre e lo zio chiesero alle sorelle di far tornare a vivere in casa la madre (nonostante la misura in atto), assicurando loro che non avrebbero avuto contatti con la donna; pertanto le ragazze acconsentirono a riaverla in casa. In quel periodo sparirono da casa alcuni libri e indumenti delle ragazze, le quali, inoltre, una sera, cercando un orologio di cui sentivano suonare l'allarme, trovarono nel cassettone sito sotto il letto a castello in cui dormivano una bambolina di plastica. Si trattava di un manufatto artigianale (sottoposto a sequestro ed esaminato anche in udienza), costituito da plastica trasparente (tra cui l'involucro di una confezione di fette biscottate) e scotch assemblati per assumere sembianze umane, su cui erano appuntati alcuni spilli all'altezza degli occhi, delle parti intime, uno sulla testa, sul ventre e uno sotto la parte che rappresentava il piede destro; sulla stessa erano fissati anche alcuni capelli neri.

F dichiarava di avere attribuito subito alla madre tale manufatto, in quanto in Pakistan era capitato che la donna si fosse recata da *"quelli che facevano magheggi",* pur precisando la teste di non avere mai visto fare dalla madre niente di simile.

Pertanto le ragazze chiamavano lo zio, che si era incaricato di risolvere qualsiasi problema fosse sorto a causa della convivenza, e raccontavano l'episodio al padre, che si metteva a piangere. Tuttavia i familiari non prendevano alcun provvedimento e le sorelle si rivolgevano alle Forze dell'Ordine segnalando la situazione.

Rispondendo alle domande della Difesa, F i dichiarava di aver frequentato in Pakistan una scuola privata, di essere sempre stata assistita dalla madre nei periodi che doveva trascorrere in Ospedale per la malattia (uniche occasioni in cui aveva ricordi di momenti di affetto con la madre); riconosceva nelle fotografie esposte dalla Difesa, che poi venivano acquisite, momenti di serenità vissuti in famiglia. Riconosceva altresì la foto di un divano che dichiarava essere quello presente nella loro camera da letto, acquistato da F su cui spesso si poggiava il cane. Ammetteva di
avere avuto, dopo il trasferimento nella nuova casa, alcune reazioni forti durante i litigi con la madre, ad esempio buttando a terra oggetti, che le facevano capire che la situazione le stava facendo male e non sapeva più come gestirla.

Durante l'esame dibattimentale F A. ■ ribadiva le circostanze già esposte dalla
sorella, rendendo le medesime descrizioni della condotta della madre (che non si preoccupava del loro accudimento, anzi le isolava in casa), indicando i medesimi volgari insulti anche collegati alla raggiunta maturità sessuale delle figlie, che la facevano *"sentire sbagliata e impotente perché non potevo fermare questa cosa",* e rappresentando che la stessa a volte la picchiava. In particolare dichiarava che le aggressioni più importanti riguardavano la sorella F poiché questa rispondeva e a sua volta picchiava la madre, mentre quando veniva picchiata A spesso anche perché interveniva per aiutare la sorella, la ragazza rimaneva inerme ai colpi che riceveva dalla madre, limitandosi a subirli.

Confermava di aver dovuto parlare alle insegnanti della situazione vissuta in casa dopo che le stesse l'avevano vista arrivare a scuola con un livido sull'occhio.

Diceva di esserselo procurato perché mentre la sorella era in corridoio a caricare il cellulare si era verificava una accesa discussione con la madre e, sentendo le urla, era intervenuta in aiuto della sorella che vedeva per terra mentre la madre la insultava e le tirava i capelli con una mano e con l'altra la colpiva sulla schiena: "/a *cosa mi ha veramente molto schifata perché mia sorella (...) anche per il suo problema spesso ha dolori alla schiena";* quindi A cercava di bloccare la madre e questa le tirava un pugno sull'occhio. Alla scena assisteva il padre, che si limitava a dire loro di non gridare perché si erano appena trasferiti in un nuovo quartiere.

Dichiarava che la madre le aveva picchiate da sempre, già in Pakistan, perché pretendeva, nonostante fossero delle bambine, che si occupassero delle faccende domestiche. Quando si arrabbiava le picchiava con le mani, le tirava per i capelli, le colpiva con il manico della scopa; inoltre le insultava con parolacce del tipo *"troia, puttana, cogliona, bastarda".* In particolare poi offendeva la sorella F i per il suo stato di salute, augurandole a volte di rimanere *"inerme a letto",* rinfacciandole di esserle stata sempre accanto quando era in ospedale, chiamandola zoppa e imitando il suo modo di camminare zoppicando.

La teste dichiarava di essere stata a sua volta offesa dalla madre per la sua fisicità *"mi diceva che sono grassa, che per questo motivo non avrei mai trovato nessuno nella vita disposto a sposarmi".*

Dichiarava che la madre le considerava *"impure"* ad esempio per come si vestivano e, per lo stesso motivo, gradualmente smetteva di lavare i piatti che utilizzavano (a differenza di quelli del marito e del figlio maschio) e infine imponeva loro di mangiare nei piatti di plastica; anche con riferimento alla biancheria, dichiarava che la madre gradualmente smetteva di lavare i loro panni, che quindi erano costrette a lavare da sole, a differenza di quelli del marito e del figlio maschio.

Spesso provvedevano ad acquistare quanto serviva loro attingendo alla pensione della sorella F perché la madre si rifiutava di dare loro i soldi, come avveniva ad esempio per l'abbonamento ai mezzi pubblici, che ad A ' serviva per raggiungere la scuola e che la madre si rifiutava di pagare perché, le diceva, *"tanto non ci vai nemmeno a scuola"* o per i libri

scolastici, che non le compravano per lo stesso motivo; pertanto era sempre F ad occuparsene.

Ricordava poi che l'estate precedente, nel 2018, quando lei e la sorella tornavano dopo un viaggio non trovavano più in casa le loro cose: vestiti, libri e saponi per il bagno.

Confermava le pressioni ricevute dal padre e dallo zio per accettare di far tornare in casa la madre durante la sottoposizione agli arresti domiciliari e la vicenda relativa al ritrovamento del manufatto in plastica che ritenevano essere una sorta di bambolina voodoo rappresentante Fi

Dichiarava di essere stata bocciata perché aveva un problema con il sonno e la mattina non riusciva a svegliarsi e perdeva le lezioni. Aveva provato a farsi svegliare dalla sorella prima che questa uscisse per andare in Università o a farsi chiamare al telefono da alcune amiche, ma non riusciva lo stesso a svegliarsi. Aveva chiesto un aiuto ad essere svegliata a volte anche alla madre (che, a differenza della sorella, rimaneva in casa la mattina), ma la madre non lo faceva e la liquidava dicendole di impostare la sveglia.

Rappresentava di essere seguita regolarmente da una psicologa, la dottoressa A che conosceva una prima volta nel 2014, quando le si rivolgeva su sollecitazione della sorella che aveva paura che potesse attuare gesti autolesionistici, come togliersi la vita. A ammetteva di aver fatto pensieri di questo tipo in passato e, a volte, di farli ancora, e di averlo anche confessato alla madre, che però le rispondeva ridendo. In quella occasione la teste dichiarava di aver segnalato alla dottoressa l'assenza della figura patema e pertanto la psicologa aveva deciso di convocare la madre,

credendo di poter trovare in questa un supporto; la donna però si arrabbiava molto ritenendo il gesto della figlia disonorevole per la famiglia e quindi non acconsentiva a che la ragazza proseguisse il percorso. Nel 2018, essendosi resa conto di avere un grosso problema collegato al sonno e avendo finalmente deciso di risolverlo, tornava a contattare la dottoressa A da cui iniziava a recarsi regolarmente.

La psicoioga, M_M_A_ escussa in dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p.,
confermava le dichiarazioni rese dalle persone offese.

Dichiarava di avere incontrato A una prima volta nel 2015, quando la ragazza le si rivolgeva su consiglio della sorella e delle insegnanti per dei problemi collegati all'apprendimento e alla tenuta emotiva. In quell'occasione però la ragazza si presentava poco collaborativa e poco disposta ad aprirsi con la psicoioga, pur riferendo di una sensazione di tristezza anche collegata al recente suicidio di un cugino. La A ' ' dichiarava di aver chiesto di incontrare la madre, avendo anche bisogno del consenso dei genitori per il prosieguo della terapia e volendo comprendere meglio il contesto familiare. Ricordava che, dopo il colloquio con la donna, che avveniva in presenza di una mediatrice ma senza A , si ritrovava comunque in studio al termine dell'incontro la ragazza che aveva uno sguardo molto particolare, *"non so se spaventato o inquisitorio"',* successivamente però non aveva più modo di parlare con la ragazza, che non si presentava più.

A ' la contattava nuovamente nel 2018. In tale occasione si dimostrava molto più convinta di voler portare avanti il percorso con la dottoressa, molto più aperta ad affrontare le tematiche familiari (le riferiva della *"dimensione di separatezza"* che lei e la sorella vivevano in casa rispetto agli altri familiari dovuta al fatto che venivano considerate *"impure"} e* delle problematiche relative alla necessità di dormire molte ore al giorno e sentirsi sempre stanca. Sul punto la dottoressa ipotizzava trattarsi di una *"letargia di natura psicogena",* ovvero una volontà di isolarsi e non sentire o pensare, per la quale però necessitava del riscontro di uno specialista.

La teste precisava che A' ' durante i colloqui non aveva mai pianto, ma perché presentava una *"modalità difensiva di evitamento",* ovvero manteneva una forte razionalità; aggiungeva in ogni caso che ormai il dialogo con la ragazza era molto più fluido rispetto al passato e la stessa

non dimostrava alcuna *“intenzione di punire la madre attraverso questa azione, ma ha necessità di distanziarsi, di differenziarsi, di vivere in un 'atmosfera diversa".*

Tale ricco, chiaro, saldo ed uniforme quadro probatorio non viene scalfito in alcun modo dalle dichiarazioni rese dai testimoni della Difesa.

S_M_ dichiarava di essere la cugina delle persone offese, ovvero figlia del
fratello del padre delle ragazze. Dichiarava di avere sempre avuto un buon rapporto con la famiglia dell’imputata e con le ragazze, che spesso incontrava, pur ammettendo di aver diradato un po’ i contatti negli ultimi anni per motivi lavorativi e avendo due figli piccoli di tre e quattro anni (confermando sul punto quanto riferito dalle persone offese, che dichiaravano di vedere ormai i parenti in occasione dei compleanni e delle festività, così come riferiva poi il padre).

Dichiarava di aver appreso quanto denunciato dalle cugine solo nel momento in cui la zia veniva condotta in carcere e, da quel momento, ammetteva di non avere mai parlato con le ragazze, neanche per chiedere loro conto di quello che avessero raccontato alle Forze dell’Ordine, non dando alcun credito alle contestazioni elevate nei confronti dell’imputata *(“conosco bene la zia, conosco bene lo zio, non siamo proprio quel tipo di persone"}.*

Ribadiva quindi che, nonostante il rapporto confidenziale che dichiarava di avere sempre avuto con le cugine, non riteneva necessario chiedere loro spiegazioni in merito alla vicenda in esame, che a suo parere era dovuta alla volontà delle ragazze di *“andare via di casa e fare la propria vita* (pretendendo che comunque) *il padre le mantenga".*

Rappresentava di avere accolto in casa propria l’odierna imputata a dicembre 2018, quando veniva posta agli arresti domiciliari; precisava che, nonostante gli ottimi rapporti, non aveva saputo niente in precedenza né di problemi nella famiglia degli zii, né del fatto che la zia fosse destinataria della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, riferendo (in maniera poco chiara) che gli zìi non glielo avevano comunicato perché F i non voleva che si sapesse.

Le dichiarazioni della teste, oltre ad essere irrilevanti avendo la stessa dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti avendo ridotto negli anni la

frequentazione della famiglia dell'imputata, appaiono prevalentemente tese a difendere la posizione della zia, odierna imputata. Irragionevoli e contraddittorie risultano infatti le risposte dalla stessa date alle domande del Pubblico Ministero, in quanto pur descrivendo i rapporti familiari tra le persone offese e i genitori idilliaci e dichiarando che la stessa aveva un rapporto confidenziale con le cugine (che peraltro descriveva come tranquille e mai aggressive), ammetteva di non essersi minimamente preoccupata di chiedere alle ragazze perché avessero raccontato dei maltrattamenti in quanto, a suo parere, le ragazze si erano comportate in questo modo al solo scopo di "essere mantenute dal padre", cosa che peraltro già avveniva. Inoltre emergeva dall'istruttoria che spesso alle spese familiari contribuiva la stessa F con la sua pensione di invalidità (come peraltro riferirà anche il fratello delle persone offese).

Inoltre la teste accusava le persone offese di non avere *"voglia di fare niente"* ma, pur dichiarando di conoscerle bene per averle assiduamente frequentate, ammetteva di non sapere che F frequentasse l'università e fosse contemporaneamente impegnata in due lavori e descriveva le problematiche di A (ben delineate anche dalla psicologa) con la frase *"so che non va a scuola (...) perché non si sveglia al mattino (...) probabilmente non punta la sveglia sul cellulare"*.

Giustificava infine la scelta del padre di far tornare la zia in casa con le persone offese nonostante la vigenza della misura cautelare, come una decisione *"probabilmente superficiale"*.

A.M. , fratello del marito dell'imputata, dichiarava di avere avuto costanti rapporti con la famiglia del fratello, che tuttavia negli ultimi due anni erano diventati molto più sporadici.

Riferiva di essersi recato dalle persone offese per chiedere loro se acconsentissero a riaccogliere in casa la madre, non sapendo che la donna dovesse rimanere lontana dalle figlie, e avuto il loro consenso la riportava a casa.

In occasione di tale richiesta si svolgeva un colloquio tra i tre, alla presenza anche del padre, della madre e del fratello delle ragazze.

Le nipoti allora gli rappresentavano che la madre le trattava male, che non le accudiva, le faceva mangiare nei piatti di plastica e le insultava; poi

gli mostravano anche un foglio sul quale erano verbalizzate le loro dichiarazioni alle Forze dell'Ordine, dicendogli però di non leggere perché si vergognavano. Nonostante ciò il teste si limitava a dire alle ragazze che stavano facendo una cosa sbagliata.

Quando poi le nipoti gli dicevano che i genitori non si preoccupavano dell'istruzione di A non comprandole neanche i libri, il teste rimproverava il fratello, dicendogli che di queste cose si sarebbe dovuto occupare lui e l'uomo e la moglie gli rispondevano dicendo che F ' riceveva una pensione che avrebbe potuto utilizzare per queste cose e invece adoperava per altro.

In conclusione dichiarava di non credere al racconto delle nipoti, pur non sapendo perché le ragazze avrebbero dovuto accusare la madre di fatti non veri.

Il teste riferiva che successivamente non si preoccupava di contattare le ragazze, per chiedere come andassero le cose, limitandosi alle informazioni che riceveva dal fratello.

Tempo dopo, però, veniva contattato dalle nipoti che gli dicevano di aver trovato una specie di bambolina di plastica sotto il letto e ritenevano fosse stata realizzata dalla madre e gli chiedevano cosa avrebbero dovuto fare; il teste diceva loro di *"ragionare un attimino"* e quindi si accordavano per parlarne in seguito, ma poi le ragazze si recavano dai Carabinieri a denunciare il fatto, nonostante il teste gli avesse detto che andare dai Carabinieri non sarebbe servito perché *"questi problemi qua si risolvono in famiglia"*.

Da tale testimonianza emerge in maniera plastica il clima familiare in cui si trovavano le ragazze: nonostante avessero esposto le loro difficoltà allo zio, che in quel momento si era fatto garante della loro tranquillità, pur accettando di accogliere in casa la madre per non creare problemi, non ricevevano dall'uomo alcun aiuto concreto, ma solo l'invito a trattare simili argomenti in famiglia senza parlarne all'esterno (atteggiamento peraltro a lungo mantenuto dalle ragazze, come riferito dalle professoresse, fino al momento in cui la situazione diveniva insostenibile).

Il fratello delle persone offese e figlio dell'imputata. ZT.
dichiarava che al
momento della testimonianza viveva in casa con le sorelle ma si recava a pranzo e a cena dai genitori; rappresentava che negli ultimi due anni non era molto presente in casa perché rimaneva assente molte ore per lavoro.

Assisteva però alla fase finale del litigio dopo il quale la sorella A riportava il livido sull'occhio. Riferiva che quel giorno mentre era in camera da letto a dormire sentiva delle urla provenire dal corridoio, quindi vi si recava e vedeva la madre a terra, F che le tirava i capelli e A che, stando seduta sopra la madre, con una mano le teneva chiusa la bocca e con l'altra le teneva ferma una mano. Con la mano libera la madre colpiva A . sull'occhio.

Z dichiarava che in quel momento il padre non era presente in casa e lui, pur assistendo alla scena così descritta, non interveniva a separarle perché in precedenza era successo che litigasse con le sorelle e poi non avevano parlato per due anni. Dopo il pugno, comunque, le donne si separavano.

Dichiarava che F era sempre stata la figlia preferita della madre, perché avevano molte foto in cui erano insieme e perché la madre l'aveva accudita quando era stata male.

Tuttavia negli ultimi tempi F aveva cambiato atteggiamento e le due litigavano molto spesso, insultandosi a vicenda.

Negava comunque che la madre non cucinasse per le sorelle.

Dichiarava che era stata la sorella F a sostenerlo per quattro anni negli studi superiori, attingendo alla sua pensione di invalidità.

Il teste dichiarava che la madre buttava i libri di scuola solo quando non servivano più, perché cambiavano di anno in anno e non potevano essere rivenduti al Libraccio. Dichiarava di avere scattato poco tempo prima della testimonianza la foto della libreria presente in casa (che si acquisiva) perché i genitori gli dicevano che quando erano arrivati gli assistenti sociali in casa aveva nascosto i libri in *garage* per dire che la madre le aveva tolto i libri perché non voleva farla studiare. Z dichiarava tuttavia di non avere chiesto spiegazioni in merito alla sorella *A*

Dichiarava altresì di avere scattato di recente anche la foto del divano macchiato dal cane (che pure si acquisiva) perché voleva farlo vedere alle sorelle, pur trattandosi del divano che si trova proprio nella camera da letto delle sorelle.

Pur dichiarando che quando chiedeva alle sorelle perché avevano denunciato la madre le ragazze fornivano risposte evasive, al termine della testimonianza aggiungeva che le ragazze gli avevano risposto che non

avrebbero voluto farlo ma erano state le insegnanti a segnalare la situazione; aggiungeva altresì che, a suo parere, dopo la denuncia la situazione delle sorelle non era di certo migliorata.

La testimonianza di Z appare peculiare; si tratta certamente di un soggetto che riveste una posizione particolarmente delicata, essendo fratello delle persone offese e figlio dell'imputata e risultando avere sempre avuto sostanzialmente buoni rapporti con i familiari.

Lo stesso precisava di trascorrere poco tempo in casa e, anche con riferimento alla aggressione del maggio 2018, dichiarava di aver assistito solo al segmento finale dell'atto, che comunque descriveva in termini abbastanza pericolosi per la madre, pur ammettendo di non essere intervenuto, temendo non per la sua incolumità, ma che le sorelle non gli avrebbero poi rivolto la parola a lungo. Si tratta di una reazione, se vera, certamente singolare dinanzi alla scena per come descritta.

In ogni caso è evidente che alcune dichiarazioni rese appaiono poco logiche, come quelle relative alle motivazioni che lo spingevano a scattare la foto del divano presente nella stanza delle sorelle, ovvero per mostrarne le condizioni alle sorelle che lo vedevano ogni giorno, dormendo in quella stanza, o le considerazioni in base alle quali riteneva F la figlia preferita della madre, cioè perché la donna la accudiva in ospedale (circostanza ammessa da tutti i testi peraltro, anche da F)

Inoltre non può sottacersi che è lo stesso Z a fornire un ulteriore elemento a riprova della genuinità ed attendibilità delle persone offese, dichiarando che le sorelle gli avevano riferito di non aver mai pensato né voluto denunciare la madre, ma che la situazione veniva evidenziata dalle professoresse di A

Infine rendeva esame dibattimentale il padre delle persone offese e marito dell'imputata, A.F.

Il teste dichiarava che fino al 2017 il clima in casa era sereno, anche se lui non era mai molto presente a causa del lavoro, successivamente si verificavano un po' di discussioni tra le figlie e la moglie, dovute sostanzialmente al fatto che le ragazze si rifiutavano di dare una mano in casa. Tuttavia dichiarava di non aver mai visto la moglie maltrattare le figlie o umiliarle. Rappresentava che in casa non mangiavano mai tutti insieme, anche perché lui non aveva orari fissi e, quando non lavorava,

poiché la cucina era piccola solitamente mangiavano prima i figli e poi lui con la moglie; in ogni caso era la moglie a preparare i pasti.

Anche A come il figlio, dichiarava che entrambe le figlie, richieste sul perché avessero imputato alla madre la condotta oggetto del presente processo, gli riferivano che non avevano avuto l'intenzione di farlo ma che le insegnanti avevano detto loro di andare avanti con la denuncia.

L'imputata durante l'esame dibattimentale negava ogni addebito.

Negava di avere mai visto la bambola voodoo e di essere entrata nella stanza delle figlie.

Dichiarava di aver avuto un buon rapporto con le figlie, con le quali capitava di avere dei litigi che definiva normali.

Diceva che A aveva problemi a svegliarsi la mattina perché la sera utilizzava il cellulare fino a tardi, ma che fino al 2017, quando era la madre a preoccuparsi della sveglia, riusciva ad alzarsi in orario; successivamente le cose peggioravano perché *"prendeva il controllo F ",* intervenendo nelle discussioni tra la madre e la sorella anche relative alla sveglia del mattino.

Diceva che i libri scolastici di A venivano acquistati ogni anno dal marito e che lei si era recata solo una volta, nel 2016, ad un colloquio con i professori, assieme a F

Diceva che la figlia F percepiva una pensione di 800 euro e in passato aveva lavorato come *baby sitter* guadagnando circa 400-500 euro al mese; tuttavia, a suo parere, spendeva quei soldi in *"cose frivole"* come il cibo.

Dichiarava di aver saputo che aveva abbandonato l'università perché, secondo lei, trascorreva molto tempo al cellulare.

Affermava di avere sempre cucinato per tutti in famiglia, anche se abitualmente consumavano i pasti prima i tre figli, perché lei aspettava che rincasasse il marito dal lavoro.

Dichiarava di essersi sempre occupata di lavare gli indumenti di tutti i figli, anche se lavava separatamente quelli di A perché, rappresentava l'imputata, capitava che la ragazza avesse dei problemi di incontinenza urinaria dal momento che passava talmente tanto tempo al cellulare da non fare in tempo ad allontanarsene neanche per andare in bagno.

Riferiva che A nel 2014 si rivolgeva ad una psicologa perché diceva di essere triste, a parere della madre perché non riusciva a comprare i vestiti firmati che desiderava. Dichiarava che la figlia non le aveva detto di volersi uccidere in quel periodo.

Dichiarava di non avere mai insultato o picchiato le figlie e di non conoscere il motivo per cui queste avessero riferito tali circostanze al cognato; aggiungeva però che alla sua richiesta di spiegazioni in quella occasione F le diceva che se lei non avesse acconsentito a far circolare liberamente il cane in casa l'avrebbero denunciata.

In merito all'episodio in seguito al quale A riportava l'occhio nero dichiarava che mentre stava camminando in corridoio aveva involontariamente staccato il filo del caricabatterie del cellulare e le figlie (con le quali, va ricordato, dichiarava di non avere alcun problema) l'avevano aggredita: in particolare F l'aveva presa per i capelli e A le aveva messo la mano sulla bocca, le aveva fatto uno sgambetto per farla cadere e le si era messa sopra. Dichiarava di essersi ferita in quell'occasione e mostrava il braccio sinistro che presentava due segni di cicatrice vicino al polso.

Le dichiarazioni dell'imputata appaiono evidentemente poco credibili e certamente non idonee ad intaccare in alcun modo il quadro sintetizzato, anzi ne forniscono il sigillo.

Singolare, in particolare, è la descrizione resa del malessere manifestato dalla figlia A talmente grave ed evidente da essere stato infine notato dai professori e che la portava un giorno ad arrivare in lacrime a scuola nonostante la forte riservatezza della ragazza, da tutti segnalata, e ritenuto invece dalla madre dovuto alla tristezza di non potersi comprare abiti firmati. E pacificamente emerso in dibattimento invece, da ultimo per averlo riferito la stessa psicologa oltre ad essere già stato evidenziato nelle segnalazioni ai servizi sociali, che la ragazza aveva idee autolesionistiche importanti, arrivando anche a pensare di togliersi la vita essendosi sentita da sempre non amata in famiglia, in particolare dalla madre.

Ancora, l'imputata ammetteva di separare gli indumenti della sola figlia A da quegli degli altri familiari perché a suo dire la ragazza era incontinente, addebitando tale problema non ad una malattia ma alla circostanza che la ragazza passava troppo tempo al cellulare e quindi non poteva staccarsene neanche per andare in bagno; è evidente l'illogicità di

una simile affermazione (se non altro perché, pur volendo accedere alla interpretazione dell'imputata, non si capisce per quale motivo la ragazza non avrebbe mai potuto portare con sé il cellulare, visto che peraltro lo teneva anche nel letto), ma soprattutto colpisce il tentativo della donna di umiliare la figlia anche in sede processuale.

Infine, anche volendo dare credito alle parole dell'imputata, non si comprende perché delle figlie con cui la donna rappresentava di avere buoni rapporti, avrebbero dovuto mettere in atto una aggressione così violenta come quella descritta nel maggio 2018. Peraltro le lesioni che dichiarava di essersi procurata in occasione di quell'evento (due cicatrici che mostrava sul polso) non appaiono in alcun modo compatibili con la dinamica della aggressione riferita.

In conclusione va ribadita la attendibilità delle persona offese e la assenza di intenti calunniatori che traspare da tutta la condotta tenuta dalle stesse, che con estrema difficoltà disvelavano ai professori quello che accadeva in casa, solo perché sollecitate e solo in ragione dei gravi problemi manifestati da A ; inoltre le ragazze, nonostante la vigenza della misura cautelare, per non creare problemi in famiglia accettavano di far tornare la madre in casa, non denunciando l'episodio se non dopo aver constatato la ripresa delle solite condotte da parte della madre e la persistente assenza di aiuto non solo da parte del padre, ma anche da parte dello zio, che aveva garantito loro di occuparsi della situazione. L'assenza di intenti calunniatori, oltre ad emergere da tutto quanto di volta in volta esaminato, veniva confermato dalla psicologa che aveva in cura A , la quale evidenziava come la ragazza, nonostante quanto vissuto, non avesse alcuna intenzione di "punire" la madre.

Inoltre, dalla disamina appena svolta, appare plasticamente evidente il contrasto tra le lineari e logiche dichiarazioni delle persone offese, dei professori e della psicologa e le peculiari e non pienamente attendibili dichiarazioni di tutti i testimoni della Difesa.

Deve quindi dichiararsi la penale responsabilità dell'imputata per il reato ascritto.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato (Sez. 6, Sentenza

n. 13422 del 10/03/2016), in quanto il reato non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, Sentenza n. 44700 del 08/10/2013).

Nel caso specifico la condotta dell'imputata si è sostanziata in gravissime e ripetute ingiurie rivolte alle figlie, insultate anche con espressioni particolarmente volgari per la loro raggiunta maturità sessuale e per i loro problemi fisici, anche collegati all'importante malattia che colpiva F . Le condotte descritte, già gravi solo perché poste in essere nell'ambito del fondamentale e delicato rapporto madre-figlia, appaiono poi estremamente brutali. Le persone offese vivevano continue e rilevanti privazioni e violazioni; oltre ad essere private dell'affetto materno e della serenità familiare, venivano isolate in casa e trattate come persone "impure", vittime di un disprezzo ed una denigrazione che si riverberava peraltro sugli aspetti materiali della vita quotidiana (cibo, vestiti puliti, libri) a cui dovevano necessariamente far fronte autonomamente, senza poter contare in alcun modo sull'aiuto della madre. L'atteggiamento della imputata integra anche un'omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali delle due figlie, oltre ad un chiaro rifiuto di aiuto, a fronte dell'evidente stato di disagio psicologico e morale vissuto quanto meno da A

Tale condotta determinava nelle persone offese, in particolare in A , essendo la più giovane di età e conseguentemente meno autonoma e più bisognosa della vicinanza materna, una condizione di abituale e persistente sofferenza morale molto profonda, che segnava le persone offese in maniera determinante, inducendo A" a pensare al suicidio, a perdere un anno di scuola, nonostante le qualità dalla stessa possedute e riconosciute dai docenti, ed a rivolgersi alle cure di uno psicologo.

Non si ravvisano nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche, in ragione del lasso temporale in cui si sviluppava la condotta della donna, ma soprattutto della persistenza dell'atteggiamento nonostante la evidente sofferenza manifestata quanto meno dalla figlia più piccola, ciò che denota peraltro la sussistenza e l'intensità del dolo richiesto dalla norma.

Venendo al trattamento sanzionatorio, alla luce degli indici di cui all'art. 133 c.p. e in particolare della gravità del danno cagionato alle due persone offese, di cui veniva pregiudicato un sereno sviluppo emotivo, e della intensità del dolo, non arrestandosi la condotta della donna neanche davanti alla rappresentata depressione della figlia, ed avendo l'imputata imposto la sua presenza in casa in cui si trovavano le persone offese nonostante la pendenza della misura cautelare, la pena finale va determinata in misura superiore al minimo edittale, ovvero in anni tre di reclusione.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili, consistenti nelle continue sofferenze per le mortificanti condizioni di vita cui hanno dovuto sottostare e nella conseguente compromessa crescita in anni delicati, che portavano A a perdere un anno di scuola e a ricorrere all'aiuto della psicologa per evidenti problemi ad affrontare la quotidianità. Il danno così individuato si ritiene liquidabile in via equitativa in euro 30.000 per ciascuna parte civile.

L’imputata va altresì condannato alla refusione delle spese processuali delle parti civili, che si liquidano in complessivi € 1.716,00 (con gli aumenti previsti per la difesa di due parti civili e per il numero di udienze e la complessità del processo e la riduzione ex art. 106 *bis* DPR 115/2002 in quanto parte ammessa al patrocinio a spese dello stato), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

H.B.

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visto l’art. 29 c.p.

DICHIARA

l’imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

l’imputata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, che liquida in € 30.000,00 per ciascuna parte civile, e alla refusione delle spese processuali delle parti civili, che liquida in complessivi euro 1.716,00, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Visto l’art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p.

>INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Visto l’art. 304, comma 1, lett. c) c.p.p.

SOSPENDE

i termini di durata della misura cautelare durante la pendenza dei termini di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p..

Il Giudice

Milano, 15 maggio 2019.

Si dispone la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dal l'imputata.

IMPUTATA:

1) ***per il delitto p. e p. dall'art. 572, 61 n. 5, 11 - quinqu/es) c.p.,***

perché, conte condotte meglio di seguito descritte, maltrattava la figlia minore (nata il 2000) e l'altra figlia

(nata il 1995).

Condotte reiterate consistite nel:

in più occasioni picchiarle, in seguito a liti per futili motivi;

in più occasioni gettare o nascondere i libri delle figlie ritenendo// oggetti

in più occasioni insultare le figlie apostrofandole con epiteti quali troia ,

in pTocca'Vioni offendere A con frasi di tale tenore "sembra che hai 4 figli da quanto sei grassa, quando cammini ti si vede la ciccia

in pfù occasioni dire alle persone offese "io ho smesso di amiche perché se vi vedevo in giro non sapevo dove nascondere la testa perché ho due figlie come voi" ; , &

in più occasioni a causa del rifiuto di F _ di indossare il velo picchiarla e insultarla dicendole "sei una puttana, ti

vesti così perche vuoi che la

gente ti guardi e che commenti come ti vesti e ti mostri"; in più occasioni, quando le persone offese uscivano da casa augurare loro di non tornare e di morire, dicendo che sperava in un incidente stradale che le portasse via dalla sua vita;

in più occasioni, quando le ragade mangiavano della carne non acquistata in un negozio pakistano, offender/e dicendo loro che mangiano del cibo impuro, che fanno schifo e che finiranno all'inferno; in un 'occasione picchiare A ' a causa della decisione della stessa di adottare un cane;

in un 'occasione picchiare A '' , provocandole un occhio nero, poiché la ragazza si era seduta a tavola senza aver lavato le mani ed aveva poggiato il telefono sul tavolo andando ad urtare il bicchiere della madre; all'inarca nell'anno 2007, quando F aveva il primo menarca, dirle che doveva vergognarsi di avere il ciclo mestruale poiché era una cosa schifosa che non doveva comunicare alle tg e;

dal 2010 obbligarle a lavare da sole i propri indumenti, impedendo loro di unire i propri capi a quelli del resto della famiglia; in più occasioni, qualora le persone offese non avessero prontamente provveduto a lavare gli indumenti, metterli fuori dal balcone;

all'inarca nell'anno 2015, accusare A di aver infangato l'immagine della famiglia per essersi recata in cerca di sostegno presso il consultorio familiare de/J'ASL di , colpevoli-dandola al punto da ripeterle spesso che sarebbe stato meglio se fosse morta;

dal 2016 obbligarle a prepararsi da sé da mangiare utilizzando de I le stoviglie diverse rispetto a quel le degli altri membri della famiglia; in più occasioni impedire loro di consumare i cibi acquistati per' il nucleo familiare, costringendole ad acquistare il cibo con il proprio denaro;

nel maggio 2018 con frequenta crescente rivolgere alle figlie offése di tale tenore "siete delle puttane, da quando hai quattordici anni che vai in giro a cercare , perché sei tornata a mezzanotte, & puttane stanno fuori tutta la notte a lavorare, come mai sei rientrata cosi presto?" "Hai la schiena storta perché chiunque ti prende e ti sbatte ovunque (significando che tutti vanno a letto con lei), ti fai andare bene anche Don L anche se vecchio e vai a casa sua solo per scopartelo ", "il cane lo avete preso solo per farvela leccare

in un'occasione nel maggio 2018, mentre F _ si trovava nel corridoio dell'abitazione familiare, ordinando/e di allontanarsi dal corridoio in quanto ritenuta "impura", al rifiuto opposto dalla ragade, tirarle I capelli e sferrarle diversi calci e pugni; giunta in soccorso A sferrarle una serie di calci e pugni, al punto da provocarle un occhio nero;

il 6 giugno 2018 Impedire ad A. di uscire al fine di acquistare un panno al mercato per timore che tale comportamento fosse mal visto dal resto della comunità pakistana; quindi recarsi tei stessa a comprarlo, chiedendo alla figlia il denaro per acquistarlo; una volta rientrata in casa avendole la figlia consegnato una somma inferiore di un euro rispetto a quanto aveva speso per acquistare il panno, chiedere la somma restante ad A la quale tuttavia non rispondeva, ma intervenendo F offendere entrambe con epiteti quali "troia" e sferrare ad A. diversi calci e pugni;

H 16 giugno 2018, rientrando entrambe le sorelle da un viaggio e non trovando più in casa i loro piatti, saponi,

trucchi e profumi, addivenendo per tali motivi ad una lite, picchiare dapprima F e successivamente ' A , quindi afferrare F peri capelli, desistendo solo nel momento in cui A urlava chiedendo aiuto. v

1

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di minori di anni

F.A. *g* F.F. ; *m 2. e*

di aver approfittato di circostante di persona tali da ostacolare la privata FF

motoria. Commesso in dal gennaio 2007 e tuttora permanente

1

Num. R.G. Trib. 10464/18 Num. R.G.N.R. 28382/17
Num. R.G.GIP 10663/18

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

II Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale
in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente **SENTENZA**
Nei confronti di

M_E_ , nato il 1958 a ,
elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore sotto indicato libero-presente

Difeso di fiducia dall'avv. del foro di

presente

IMPUTATO

A. artt. 61 n. 11 quinquies, 572 c.p. poiché maltrattava psicologicamente e fisicamente la moglie Q.V. , sottoponendola abitualmente ad atti di violenza fisica e psicologica, denigrandola e ingiuriandola, in più occasioni con epiteti quali *puttana internazionale, troia, deficiente...,* tirandole i capelli e percuotendola con schiaffi e pugni, cagionandole le lesioni personali descritte al capo B), così riducendola in stato di soggezione e terrore da rendere intollerabile la convivenza.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori di anni 18 M_E_ (nato il 1997) e M.E. (nata il '2005) Fatto commesso in , (Mi), dal settembre 2012 sino all'ottobre 2017

B. artt. 582. 585. 576 n. 5. 61 n. 2-11 quinquies c.p. poiché cagionava alla moglie Q.-V.- le seguenti lesioni personali dalle quali derivava una malattia del corpo consistita in: *"Contusioni sedi multiple*", giudicata guaribile in 07 gg; in particolare, l'aggrediva afferrandola per un braccio e la colpiva con un pugno alla tempia destra. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore

In

i (nata il 2005) e <u>in occasione del delitto di cui</u>

(Mi), il 30/03/2017

Parte Civile: Q.V. studio dell'Avv.
nata il
* DEL Foro di
1962, domiciliata ex lege presso lo
- presente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: capo a) assoluzione per non aver commesso il fatto;
capo b) esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 n. 5 c.p., condanna a mesi 5 e giorni 20 di reclusione

Parte civile: *" Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis. condannare l'imputalo* **_M_E_** *nato il 1958 a ,, imputato del reato di cui agli artt. 572 c.p. e 582,585, 576 n. 5, 61 n. 2-1 Iquinquies c.p., alla pena meglio vista, nonché alla refusione dei danni patiti dalla parte civile costituita e determinati in euro 40.000.*
Alla determinazione si è giunti in relazione alla qualità di vita e morale che la persona offesa ed i di lei figli hanno avuto in conseguenza dei reati commessi.
In subordine si richiede che la determinazione del danno, conseguente alla sentenza penale di condanna, sia riservata in sede civile e venga concessa provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540 c.p.p. pari ad euro 10.000"

Difesa dell'imputato: assoluzione dal capo a); per il capo b) minimo della pena, attenuanti generiche prevalenti, sospensione della pena

MOTIVAZIONE

Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone in giudizio dal GUP di Milano in data 10.5.2018. La prima udienza, celebratasi in data 10.10.2018 si è svolta alla presenza delle parti. Sono state avanzate le istanze istruttorie sulle quali vi è stata assunzione di riserva, sciolta con ordinanza a verbale all'udienza del 22.10.2018:
"A? *ordine alle produzioni documentali dispone l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalle part i con le seguenti precisazioni:*

- *le querele vengono acquisite esclusivamente in relazione al fatto storico della, loro proposizione e non quanto al contenuto;*
- *tutte i certificati medici e le relazioni mediche, psicologiche e sociali sono classificabili quali documenti così come la CTU svolta nel giudizio civile. La Corte di cassazione, con orientamento che questo Giudice pienamente condivide, ha osservato come "la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicalo, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234^1142^ che regola l'assunzione della prova documentale; la predetta consulenza, infatti, secondo la normativa processuale civilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze; la. sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'art. 238 c.p.p., - che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile - bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (Cass. **Sez. 25.2/23.5.2003 n. 22821, rv** 225229). (cfr Cass. 7916/2008):*
- *le foto rientrano pacificamenti tra i documenti ex art. 234 c.p.p. in quanto rappresentativi di persone.*

In ordine alle prove testimoniali, pur dovendosi precisare che "In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacche, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto" (cfr 29891/2015) e, dunque, che l'opposizione della difesa dell'imputato in relazione alla audizione dei testi G *C e A è sul punto infondata, la loro audizione appare allo stato superflua attesa l'acquisizione delle relazioni: analogamente superflua l'audizione dei testi Z e S essendo stati acquisiti i verbali di pronto soccorso dagli stessi redatti;*
ammette i testi del PM indicati ai numeri da 1 a 3 anche in quanto i numeri 2 e 3 sono comuni alla difesa dell'imputato e alla parte civile; due soli testi tra quelli indicati ai nn. da 4 a 8 apparendo l'audizione dei cinque testi sovrabbondante atteso che la mancata indicazione delle specifiche circostanze porta a ritenere che siano chiamati a deporre su circostanze analoghe: uno solo tra i testi di cui ai numeri 9 e 10; i lesti 11 e 12;
ammette i testi di parte civile ad esclusione dei testi G ;G ; A.S. -, e
per quanto sopra indicato nonché della teste le cui dichiarazioni rese in istruttoria sono state acquisite con il consenso delle parti; limitatamente a tre a scelta tra i testi ***Q , G , P , G , L*** *e* ***J*** *tutti chiamati sulle medesime circostanze e, dunque,*

sovrabbondanti; limitatamente ad uno tra i testi L e C chiamati sulla medesima circostanza;
ammette i testi della difesa indicati ai numeri 1 e 2; uno solo a scelta tra quelli indicati al numero 3 e riserva l'ammissione del teste n. 4 all'esito dell'istruttoria;
ammette l'esame dell'imputato

PQM

Visto l'art. 495 c.p.p. ammette le prove con i limiti indicati in motivazione;
fissa l udienza del 5.3.2019 aula 5 bis alle ore 12.15 per l'audizione della persona offesa; alle ore 14.30 per ulteriori 5 testi del PM;
indica sin d'ora le udienze del 19.4.2019 ore 12 aula 5 bis per residui testi di PC ed esame dell'imputato; del 20.5.2019 ore 14.30aula5 bis per eventuale audizione teste M.E.
ove ammesso e discussione'".

L'istruttoria si è svolta nelle udienze calendarizzate. All'udienza del 5.3.2019 è stato acquisito album fotografico mostrato alla parte offesa nonché prospetto relativo ai prelevamenti bancari p.o^{ve}0eGte dall'imputato e relative certificazioni. E' stata altresì acquisita la relazione della teste ^{V}-^{G}- , escussa alla medesima udienza.
All'udienza del 19.4.2019, sull'accordo delle parti, sono state acquisite le sommarie informazioni rese dalla teste L , cui la parte civile, nulla opponendo le altre parti, ha rinunciato. Il Tribunale ne ha revocata l'ammissione e ha acquisito, sempre sull'accordo delle parti, provvedimento del giudice civile assunto nella causa di separazione. All'esito dell'esame è stata acquisita documentazione bancaria prodotta dalla difesa dell'imputato e, a scioglimento della riserva sul punto, il Tribunale non ha ammesso la testimonianza di M.E
La difesa dell imputato ha rinunciato a tutti i testimoni che, nulla opponendo le altre parti, sono stati revocati ed è stato acquisito accordo raggiunto in sede civile.

All’esito della discussione, all’udienza odierna è stata pronunciata la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

La ricostruzione dei fatti: insussistenza del reato di maltrattamenti

Devono essere condivise le conclusioni del PM e della difesa de IP imputato in ordine all'insussistenza del reato di maltrattamenti.

L’art. 572 c.p. punisce chiunque *“maltratta una persona della famiglia.."* descrivendo la condotta che integra il reato in modo assolutamente generico e indeterminato. L'evoluzione giurisprudenziale ha peraltro consentito di meglio specificare l’elemento costitutivo del reato, ricomprendente tanto atti che costituiscono di per sé reato quanto atti di per sé privi di rilevanza penale[1], purché idonei ad offendere il bene giuridico tutelato e purché ripetuti e continuativi. Trattasi infatti di reato abituale e gli episodi lesivi del bene giuridico, pur potendo essere intervallati, non devono essere posti in essere a distanza temporale tale da interrompere il reato. Pur trattandosi di un reato di condotta è peraltro evidente, anche in considerazione dell'abitualità, che i comportamenti debbano essere tali da incidere pesantemente sulla vita relazionale della parte offesa, tanto da creare, secondo una espressione spesso ripetuta, *“penose condizioni di vita"* derivanti anche dalla difficoltà di reazione legata proprio ai legami esistenti all’interno della famiglia e/o comunità[2].
Ciò che caratterizza il reato è dunque il verificarsi di una condizione di marcata sofferenza correlata a comportamenti prevaricanti, violenti, minacciosi, di disprezzo e umilianti idonei, in quanto posti in essere con sistematicità, a creare una sorta di *“sistema di vita"* al quale la vittima, in virtù del rapporto caratterizzante la relazione con l’autore, non sia in grado di sottrarsi. Si tratta di reato abituale proprio perché solo la reiterazione nel tempo, all’interno di una relazione stabile e come tale fondante un affidamento tra le parti, è idonea a provocare lo stato di soggezione che tipizza il reato distinguendolo dalle singole condotte, così cementate in una unitarietà elevata a sistema, (cfr Cass. sez. VI 22.7.2015 n. 32156). Il disvalore della condotta tipica, dunque, deriva dalla ripetitività degli atti, avvinti da un’unitaria condotta abituale, proiettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
Ancora, la Cassazione ha precisato che il reato sussiste pur quando la sistematicità della condotte violente e sopraffattrici non sia l’unico registro comunicativo, per essere tale manifestazioni intervallate da condotte prive di tale connotazione ma non idonee ad interrompere tale sistematicità.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha poi evidenziato come nel reato di maltrattamenti ciò che viene protetto, oltre all’interesso statuale alla salvaguardia della famiglia, è l’incolumità fisica e psichica dei singoli membri che devono poter essere liberi di esprimere la loro personalità nello svolgimento dei rapporti familiari, senza subire limitazioni attraverso comportamenti prevaricatori. La Corte ha, peraltro, escluso che "‘ la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti

episodici lesivi di diritti fonda menta li della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma
conservano la propria autonomia di reati contro la persona) (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794). Il delitto in parola postula dunque il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima. 3.1. Ai fini della integrazione della fattispecie, è pertanto necessario - dal punto di vista fenomenologico - che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube. Ne discende che, ove le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità ed intensità equivalenti, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato, né che Vagire dell'uno sia teso - anche dal punto di vista soggettivo - ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante"[3].

Ciò premesso deve escludersi, nel caso in esame, la sussistenza del delitto contestato non essendo emersa prova di una condizione di sudditanza della parte civile al marito, né la creazione di un sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e svilimento della parte civile cui la stessa non sia stata in grado di sottrarsi proprio in virtù della relazione che l'ha legata all'imputato.

I due coniugi si sono sposati nel 1990; hanno adottato E nel 2001 ed E è nata nel 2005 a seguito di fecondazione assistita. La coppia ha sempre vissuto accanto ai suoceri in una villetta bifamiliare.

La parte civile nel descrivere la propria vita matrimoniale ha sottolineato l'invadenza dei suoceri e lamentato difficoltà legate alla gestione dei figli e alle scelte educative. La situazione è risultata complicata da una marcata disabilità di E al quale è stato diagnosticato *"ritardo mentale dì media gravità e difficoltà di socializzazione con screzi ossessivi in trattamento psicoterapeutico e neurolettico a basso dosaggio"* e riconosciuta una invalidità all'80%[4].

Nel racconto della parie civile viene ricostruito il rapporto con il marito come asfittico, segnato dalla rigidità dell'imputato legato a schemi di relazione antichi. La teste ha lamentato di essere stata spesso lasciata sola nella gestione dei figli e dei relativi impegni, anche perché spesso non condivisi dal marito, e di non avere avuto alcuna autonomia di gestione patrimoniale. Ha fatto risalire il primo episodio di aggressione fisica, ammesso dall'imputato. al 2012 quando, rientrata da una attività di svago (un coro ove si era iscritta), all'apice di una lite il marito le sferrò uno schiaffo, prendendola per i capelli e trascinandola verso il divano. La teste ha riferito che la sberla fu del tutto inaspettata e legata al tentativo del marito di controllarle il telefono. Questa la descrizione dell'episodio e del suo seguito:

5.3.2019

“ ...lui voleva il telefono, e questo mio gesto di spegnerlo, di schiacciare con il dito il tasto l'ha, innervosito, e da lì è iniziato un attacco nei miei confronti, dandomi uno schiaffo, poi prendendomi per il braccio, lo cercavo di raggiungere la porta o il telefono, ma non ce l'ho fatta, dopodiché mi ha ripreso per i capelli e mi ha tiralo fino al divano e non mi mollava. A quel punto ho iniziato a gridare, a gridare forte, perché lui non si fermava, e allora a quel punto è arrivato £, e io l'ho pregato: "E. chiama mio fratello, chiama lo zio", così, e grazie al cielo a quel punto mi ha lasciato e niente, e dopo abbiamo... E è riuscito ad andare di nuovo a letto e io ho dormito sul divano.

PUBBLICO MINISTERO — Era la prima volta che suo marito le dava uno schiaffo?
TESTIMONE Q - Sì, era la prima volta in assoluto, e la cosa brutta, io non me L’aspettavo proprio.

PUBBLICO MINISTERO — Ne avete parlato dopo? Avete parlato di che cosa era successo e perché questa reazione assurda?
TESTIMONE Q - Sì, ne abbiamo parlato, ma lui non accennava a nessuna scusa, a nessuna... cioè lui diceva che, appunto, voleva avere il controllo su che io facevo, con chi scrivevo, e automaticamente ha avuto questa reazione, che io non mi sarei aspettata, perché poteva passare tutto quello, il fatto dell'attaccamento ai soldi, poco affetto, ma vedere proprio la persona che tu hai scelto come tuo compagno schiacciarti con la forza, per me è stato veramente terribile.
PUBBLICO MINISTERO — Cosa succede dopo questo episodio di settembre 2012, come cambiano tra di voi i rapporti?
TESTIMONE Q - Io sempre da quel momento ho molta paura, perché avevo sempre paura che quando lui rialzava la voce o diceva qualcosa... ero spaventata perché pensavo mi potesse picchiare di nuovo. Allora a gennaio del 2013 ho fatto un esposto ai Carabinieri, pensando che se magari cioè lui parlava con i Carabinieri, si rendeva conto dell'errore che aveva fatto si poteva ri cominciare”[5].

La teste ha spiegato di avere deciso a gennaio 2013 di fare un esposto ai Carabinieri perché l’episodio del settembre 2012 la condizionò al punto che in ogni discussione aveva il timore che il marito potesse aggredirla. Ha precisato che non fu più aggredita ma che il marito *“aveva degli attacchi verbali molto forti mi diceva...mi richiamava sulla casa, sulle cose non fatte, sui figli, e mi descriveva come una madre non adeguata, che non seguiva la casa e la famiglia, e comunque utilizzava quella voce, quel modo di fare che mi dava l'idea di questo attacco"* e spiegato *“non c 'è stato nulla di... era proprio la paura dentro di me che mi ha portato, nella speranza di risolvere, a questo esposto ai Carabinieri"*[6][7] nel quale, infatti, non si fa menzione di alcun episodio ulteriore rispetto a quello del settembre.

La teste ha quindi riferito di una cena con il marito nel 2013 che portò ad un riavvicmamento poi però naufragato tanto che lei si rivolse ad un avvocato per la separazione. La teste ha descritto un controllo ossessivo attraverso i parenti: iscritta al coro della chiesa il marito *"mi faceva controllare anche dai miei suoceri, che erano anche loro iscritti in un coro, e mi facevano controllare, se io ero presente a queste lezioni, a queste*

prove" oppure quando si recava a trovare la madre *"venivo proprio tracciata, chiamando mia sorella, mio fratello, mia mamma"*[1]. Ha collocato questi controlli nel 20IO[8]. Nell'aprile del 2013 la teste ha riferito che il marito aprì un falso profilo facebook a nome chiedendole l'amicizia che lei,
peraltro, non diede. Il profilo fu immediatamente chiuso. Del fatto ha riferito descrivendo il controllo ossessivo del marito sulla sua vita.

Decise peraltro di non portare avanti la separazione perché quel periodo coincise con gravi difficoltà del figlio E che ".ri *agitava, era aggressivo, urlava, gli prendevano questi momenti."* riportando anche un episodio in cui il marito era stato aggressivo nei confronti del ragazzo che era uscito in giardino urlando "mio *padre è un porco".*

Sono in atti le relazioni del terapeuta di E , dott. C , che il 17.3.2014 stilava una diagnosi di *"sindrome delirante, presumibilmente sulla base del deficit intellettivo del ragazzo, che non pare avere strumenti adeguati per una critica a timori, bisogni, aspettative che, quindi, spesso divengono motivo di spunti deliranti con aspetti di grandiosità e, in minor misura, persecutori".* La situazione di evidente difficile gestione del ragazzo portò ad ipotizzare anche un suo collocamento in comunità, poi superato anche per la decisione dei coniugi di non procedere con la separazione. Lo psichiatra disse loro "se *la famiglia va avanti E non va in comunità"*[9]. I coniugi iniziarono anche un terapia di coppia con la d.ssa R [10]

Con riferimento al periodo successivo, la teste ha riportato un episodio relativo ad immagini giunte sul tablet della figlia legate a siti pornografici, derivanti dalla condivisione con il padre di una account di fotografie. La teste non ha detto nulla di esplicito pur lasciando intendere, così come con riferimento a foto scattate nel corso di una vacanza quando la figlia aveva undici anni, un possibile interesse morboso del marito[11].

Il riferimento alle foto è emblematico: la parte civile, e con lei la figlia E nell'audizione protetta e l'amica G i, ha più volte posto l'accento su un *"attaccamento morboso"* del padre alla figlia legato al fatto che nel corso della vacanza le fece molte foto. Dalla deposizione è peraltro emerso che in quella vacanza l'imputato, con il figlio E] , seguirono un corso di fotografia e che le foto alla figlia, prive di qualunque connotazione sessuale come può apprezzarsi attraverso la loro visione, non furono le sole ad essere scattate.

La stessa E nel corso dell'audizione protetta ha riportato l'episodio, unitamente ad altro più risalente e relativo alla foto fatta dal padre quando indossava un costume da carnevale ("ria *coccinella"),* evidenziando come, col senno di poi, abbia trovato fastidioso l'interesse del padre senza peraltro saper spiegare perché ed evidentemente riportando un tema ricorrente nelle conversazioni della madre.

La teste ha quindi riferito di una *"violenza sessuale"* nel 2014, che non ritenne di denunciare, e del cambio della password relative ai suoi conti correnti nel 2015. La parte offesa, che peraltro lavora in banca come contabile, ha dichiarato che il marito gestiva tutti

i risparmi, anche quelli dei propri familiari che glieli avevano affidati, ma che nell'occasione aveva provato ad entrare nel proprio conto ma la password dispositiva era risultata non valida. Aveva quindi chiamato il gestore e l'aveva resettata.

Sempre nel 2015 la teste ha riferito di una minaccia rivoltale dal marito precisando che i rapporti peggiorarono ulteriormente quando inviò altra lettera per la separazione nel 2016, ricevendo insulti dal marito che la definì *"puttana internazionale ...dice che sono una ladra che tutte le*

---

[1] Cfr da ultimo Cass. 10.3.2016 n. 13422

[2] Cfr Cass. 22.7.2015 n. 32156

[3] CfrCass. 23.1.2019 n. 4935

[4] Cfr relazione del servizio sociale di

[5] Cfr pag. 6 deposizione udienza 5.3.2019

[6] Cfr pag. 8 trascrizioni

[7] Cfr pag. 25 e 27 deposizione

[8] Cfr pag. 27 deposizione.

[9] Cfr pag. 11 trascrizioni

[10] Cfr pag. 33 deposizione

[11] Cfr pag. 13 trascrizioni

dorme sono delle ladre e che voglio portargli via tutti i soldi, e portargli via la casa soprattutto"[2], peraltro cambiando poi atteggiamento e cominciando ad essere più presente in casa soprattutto con E I: *"cerca di seguirlo molto di più, di fare delle cose che a lui piacciono, e cerca soprattutto di metterlo contro di me"*. La teste ha lamentato che il marito *"senza chiedere nulla, si è dimesso ed è entrato in un...ha avuto un incentivo per l'esodo, che chiaramente questa cosa...e così dopo lui stava a casa sempre"*[1][2][3]. La teste ha lamentato che la decisione non fu condivisa e che il marito la motivò con l'intenzione di stare più vicino ai figli, il che le creò fastidio avendo sempre il marito in casa.

Ha descritto un clima di *'"'terrore e di urla"* fino all'episodio delle bomboniere del marzo 2017 quando il M , a casa, distrusse tutte le bomboniere che E aveva scelto per la cresima, aggredendo la moglie perché non era stato consultato. Anche questo episodio di aggressione è ammesso dal M , seppure con diverse modalità. L'episodio portò alla prima denuncia, avvenuta peraltro a giugno 2017, con richiesta di allontanamento del marito.

La parte civile ha infatti spiegato che il clima era intollerabile e che. pur avendo lei altra abitazione a pochi chilometri di distanza, non vi si trasferì perché il figlio E non l'avrebbe seguita.

Solo a dicembre del 2017 la coppia si separò: il M si trasferì nella mansarda ma la situazione *"era molto pericolosa perché E riferiva tutto al padre, qualsiasi spostamento noi facevamo, quello che stavamo facendo, ed inoltre E non sopportava più di stare in quella casa"*[f A gennaio 2018 presentò altra denuncia in relazione ad un episodio, peraltro non contestato, relativo ad una lite all'esito della quale la parte civile riportò la frattura di un dito, peraltro accidentale.

Nella stessa descrizione della persona offesa non emergono elementi sufficienti per ritenere integrata una abituale condotta di vessazioni e umiliazioni quale quella richiesta.

L'abitualità non può, infatti, ritenersi sussistente. Gli episodi di vera e propria aggressione, fisica o verbale, sganciata da litigi reciproci o da dissapori legati alla difficile gestione del figlio E: sono pochi e distanziati nel tempo.

Possono ritenersi provati esclusivamente l'episodio di aggressione del 2012 al rientro dal coro e l'episodio del 2017 legato alle bomboniere. Tutti gli altri episodi descritti appaiono più suggestivi che reali e indotti dalla non certo giustificabile aggressione del 2012 e dal conseguente legittimo e comprensibile timore della persona offesa, slegato però da episodi reali, e che non può trasformare una relazione insoddisfacente e divenuta intollerabile nel reato di maltrattamenti.

La difesa di parte civile ha posto l'accento sulla deposizione della figlia ME.]n realtà la visione dell'intera audizione, più che la verbalizzazione riassuntiva, offrono evidenti elementi in senso contrario. La ragazza descrive i dissidi con il padre che spesso si

oppone alle iniziative sue e della madre peraltro sempre capitolando. La ragazza spiega infatti che il padre

---

[1] Cfr pag. 16 trascrizione.

[2] Cfr pagg. 23-24 trascrizione

[3] Cfr pag. 21 deposizione

non è mai d'accordo ma che comunque le lascia fare come vuole, quasi che l'espressione del proprio dissenso da parte del M , seppure a volte manifestata alzando il tono di voce, fosse più apparente che reale e lasciasse, comunque, invariate le scelte sue e della madre. Interrogata sui rapporti tra padre e madre la ragazza dichiara che il padre *'"maltratta"* la madre senza però essere in grado di dettagliare se non l'episodio delle bomboniere. Anzi, come peraltro bene evidenziato anche nella consulenza in sede civile, la ragazza riporta come fastidi propri congetture della madre quale quella inerente il costume di carnevale da coccinella e le foto scattate dal padre, ovvero le foto scattate nel corso della vacanza di cui si è sopra detto. Stupisce, all'ascolto e visione dell'audizione, come la ragazza esprima perplessità in ordine all'opportunità delle foto senza essere in grado di spiegarne il motivo, evidentemente rimandando ad un giudizio espresso da altri che non comprende ma riporta come proprio pur non essendo in grado di sostenerlo. Episodi, quelli delle foto, logicamente spiegabili in modo completamente diverso, legati al corso di fotografia frequentato dal M tra l'altro con
il figlio E . Anche il fastidio espresso da E per l'archiviazione da parte del padre delle sue foto, come di quelle di famiglia, stupisce e rimane privo di logica spiegazione.

Altrettanto emblematico è l'asserito maltrattamento economico che non solo appare logicamente poco comprensibile attesa la situazione personale della Q , dipendente di banca con una consuetudine con la gestione del denaro che rende inverosimile la sua esclusione dalle scelte -anche di delega- inerenti la propria situazione patrimoniale, ma è smentita dalle produzioni della difesa dell'imputato che indicano prelievi continui da parte della Q i, titolare -anche esclusiva- di conti correnti nonché bonifici a lei diretti e provenienti da quelli gestiti dal marito. La stessa parte civile ha dichiarato *"io prendevo il mio stipendio, e lui prendeva il suo, avevamo accesso su questi conti con dei bancomat, però questi servivano per vivere, tutto il reato, il grosso dell'investimento, tutti i soldi erano tenuti da lui".*

La scelta, evidentemente fatta con il marito e che ha coinvolto anche la famiglia di origine della Q >, che fosse l'imputato a gestire i risparmi di tutti è stata evidentemente successivamente ripensata e non più tollerata. Ma il maltrattamento economico è altro.

Ancora, la tradizionale suddivisione dei ruoli può non essere condivisa e successivamente mal tollerata ma la Q ha operato delle scelte consapevoli, per quanto probabilmente successivamente ripensate o rilette in termini negativi. E così la decisione di separarsi nel 2013, dopo il primo schiaffo e il fallimento del tentativo di riavvicinamento, è stata consapevolmente e volontariamente abbandonata nell'interesse del figlio, non certo per pressioni o agiti aggressivi del marito. Come correttamente evidenziato da PM e difesa, la Q aveva anche una situazione economica e un'altra abitazione che le avrebbero consentito di allontanarsi se l'avesse voluto, scelta che ha ritenuto, invece, di non effettuare.

La diversa visione educativa è confermata da E ma anche dalla teste S che, dopo aver riferito che Lamica lamentava l'ingerenza dei suoceri ha aggiunto:

TESTIMONE
S'
PUBBLICO MINISTERO — E nei rapporti tra la Q e il marito, questo argomento, che lei sappia, com'era vissuto, la gestione e l'educazione di E e di E . come era vissuta?

- Mah, V ha sempre fatto il suo meglio, ha cercato sempre di far fare una vita, come dire, più bella possibile per i ragazzi, cercando di avere amici, interessi, un po' quello che fa una mamma, quindi facendoli crescere coltivando i loro talenti. Ecco, io ho visto questo, grande impegno da parte di V lo posso assolutamente dire con tutto il cuore. Magari c'era, ecco...

PUBBLICO MINISTERO — Non ho capito, scusi.
TESTIMONE S - No, magari, appunto, questo atteggiamento, magari c'è un'altra visione, che preferiva tenere i bambini più calmi, più fermi, meno stimolati, ecco. E una visione educativa.
PUBBLICO MINISTERO Ma creava dei problemi tra di loro, dei conflitti?
TESTIMONE S' - Sì, questo sicuramente sì, perché non erano d'accordo su questo
aspetto"[75].
La teste S i, amica da molti anni, ha riferito di avere visto segni sul corpo dell'amica solo nel 2017 e di non essere a conoscenza di altri episodi ma di avere percepito una certa tensione. Ha cosi descritto i contrasti tra i coniugi che creavano nell'amica ansia: "7e *questioni erano...che* (l'imputato) *desiderava una camicia speciale il venerdì, piuttosto che la cena pronta a una determinata ora, e i ragazzi a casa ad una determinata ora. Questa cosa. Nel tempo evidentemente cioè è andata sempre peggio, ecco. Sono preferenze che uno può chiedere o meno, però comunque dava disagio"*[1][2][3].

Analogamente la teste P , vicina di casa dal 2009, ha riferito di una situazione difficile in relazione alla gestione di E e che la Q le aveva confidato di volersi separare, parlandole *"di una situazione difficile che viveva in casa, delle difficoltà nella gestione di E delle difficoltà con il marito, come nelle coppie, in tantissime coppie..."*[7]. Anche questa teste ha riferito del livido visto sull'occhio della vicina nel 2017 e di un dito rotto: *"non mi ricordo come era andata esattamente, però perché doveva andare E a prendere E e invece è andata V< non mi ricordo, ecco qualcosa del genere e nel prenderle io zaino della ragazza dalle mani le aveva fatto* nonché dell'invadenza dei suoceri che la controllavano. Ha precisato che la Q le disse di avere paura del marito nell'ultimo periodo, prima mai.

La diversa visione del rapporto di coppia dell'imputato, certamente criticabile, non ha determinato una effettiva compressione delle libertà della parte civile che, pur discutendo, è stata in grado di ricavarsi i propri legittimi spazi svolgendo attività che le sono congeniali. Analogamente la diversa impostazione educativa rispetto ai figli non ha

impedito alla palle civile di imporre le proprie scelte. E . è infatti sempre riuscita, come dalla stessa affermato, a fare quello che voleva, proprio grazie alla condivisione con la madre. Che poi ci fossero discussioni e liti non è di per sé sufficiente per integrare il reato.

Può citarsi, ad esempio, la partecipazione al concerto di Gianna Nannini alla vigilia della nomina dell'amministrazione di sostegno per E La teste ha riferito che il marito non era d'accordo ritenendo i concerti una inutile perdita di tempo e comunque inopportuni in un giorno feriale, ma di essere andata ugualmente con i propri figli. Ha letto come ripicca Tessersi il

marito rivolto ai Carabinieri il giorno successivo non avendoli visti rientrare, mentre il marito ha riferito della preoccupazione non essendo stato avvisato della decisione di dormire fuori. Tra l'altro, con la consueta modalità allusiva ma non riuscendo a sostenere in modo argomentato l'allusione, la teste ha adombrato che il M avrebbe fatto la denuncia anche per
contrastare la nomina dell'amministratore di sostegno, circostanza che non è emersa in alcun modo e che è contraddetta dalla decisione comune di ricorrere al giudice tutelare per attivare tale misura, con comune indicazione della stessa parte civile quale amministratore.

Deve conclusivamente ritenersi l'insussistenza del reato di maltrattamenti.

Le lesioni

L'imputato deve essere invece condannato per il capo B) con esclusione dell'aggravante dell'essere stato il fatto commesso in occasione del reato di maltrattamenti.

Si tratta dell'episodio delle bomboniere descritto in modo diverso da parte civile e imputato ma che certamente ha visto una condotta aggressiva di quest'ultimo che ha determinato lesioni alla parte civile come certificate in atti, assolutamente compatibile con una lite violenta che ha visto il M opporsi fisicamente alla moglie. Che tale opposizione abbia visto lo sferrare di
un pugno o meno è di poco rilievo posto che la Q ha pacificamente riportate le lesioni certificate causate dal marito. La descrizione dei fatti data da E non ha focalizzato l'attenzione sullo scontro tra i genitori ma sulle bomboniere che per lei erano di particolare importanza sicché la sua testimonianza è sul punto ininfluente.

Trattamento sanzionatorio

Sussiste l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso alla presenza di E figlia minore della coppia, mentre sono insussistenti le ulteriori aggravanti attesa l'assoluzione dal reato di maltrattamenti.

L'imputato è meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla residua aggravante, attese le regolari condizioni di vita e il

comportamento processuale.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., della particolare gravità del contesto all'interno del quale il fatto è stato commesso con una perdita di controllo non giustificabile che ha coinvolto la figlia minore, ma anche tenuto conto delle positive condizioni personali, si stima equa la pena di mesi sei di reclusione.

L'intervenuta separazione e il positivo comportamento successivo reso evidente anche dall'accordo raggiunto in sede civile consentono di formulare prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Statuizioni civili

---

[1] Cfr pag. 41 trascrizione deposizione udienza 5.3.2019

[2] Cfr pag. 48 trascrizione deposizione udienza 5.3.2019

[3] Cfr pag. 50 trascrizione deposizione udienza 5.3.2019

Pacifico che dal fatto sia derivato un danno alla parte civile costituita la cui quantificazione può indicarsi in € 2.000,00, somma adeguata ad offrire ristoro in considerazione della natura ed entità delle lesioni patite.

L'imputato deve altresì essere condannata alla refusione delle spese di lite della parte civile nella misura di un terzo con compensazione per gli ulteriori due terzi attesa l'assoluzione dal reato di maltrattamenti in relazione al quale vi è stata costituzione di parte civile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

M_E_ responsabile del reato a lui ascritto al capo B), escluse le aggravanti di cui agli artt. 576 n. 5 e 61 n. 2, e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 1) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

RICONOSCE

All'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

Visti gli artt. 538 c.p.p. ss.

CONDANNA

L'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 2.000,00

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento nella misura di un terzo delle spese processuali in favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi € 11.700,00 oltre al 15% per spese, IVA e CPA compensando per i restanti due terzi

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione

N. 222/19 RG TRIBUNALE

N. 38346/18 RG NR

N.RG GIP Inviato estratto al P.M.

Il

Il Tribunale, composto dai
Sigg.
nei confronti di:
I.M. , nato il
dal 12.10.2018, elettivamente
domiciliato in
1973 nelle Filippine, **detenuto p.q.c.** presso la
c.c. di
(ctr.
eiezione
effettuata durante l'esame reso all'udienza del
1'8.05.2018)
- presente
-

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione collegiale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

dr.ssa Elisabetta CANEVINI, Presidente

dr.ssa Angela MARTONE, Giudice est. dr.ssa Maria PROFETA, G.O.P.

della sezione IX penale all'udienza del 20.05.2019, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

difeso d'ufficio dall'Avv. del Foro di > con studio in

~ - presente -

IMPUTATO

a) art. 572 c.p. poiché maltrattava reiteratamente la compagna **U.SU.** minacciandola,

ingiuriandola e percuotendola così cagionandole penose condizioni di vita, uno stato di grave avvilimento psicologico e di fondato timore per la propria incolumità; in particolare a mero titolo esemplificativo:

- dall'anno 2013, in frequente stato di alterazione alcolica, la picchiava e la insultava ripetutamente;

- in data 7 settembre 2016 poiché la compagna rientrava in casa in ritardo, la percuoteva con pugni sulla pancia e altri sulle orecchie, la afferrava per il collo e la spingeva sul letto causandole le lesioni di cui al **capo b);**

-in data 21 marzo 2018 nel corso di un litigio le afferrava da dietro la testa e la tirava all'indietro;

- in data 21 maggio 2018 nel corso di un litigio dovuto a motivi economici la buttava fuori di casa contro la sua volontà;
- in data 4 luglio 2018 in stato di ubriachezza la spingeva contro un armadio;
- nella prima settimana di luglio 2018 in stato di ubriachezza ponendosi col suo corpo sopra di lei e cosi immobilizzandola, costringeva la stessa a subire un rapporto sessuale completo nonostante il rifiuto esplicito della stessa così realizzando il delitto di cui al **capo c;**

-in data 23 luglio 2018 le sferrava un pugno sulla bocca determinando il sanguinamento, poi la raggiungeva in camera da letto mentre la stessa era distesa sul letto, le immobilizzava le braccia impedendole di urlare e respirare per alcuni istanti causandole le lesioni di cui al **capo d;**

- in data 9 ottobre 2018 la seguiva una volta discesa dall'autobus e la costringeva a baciarlo sulla bocca con la forza;
- **la sera dell'11 ottobre 2018** si presentava presso l'abitazione della persona offesa, insieme a

R.J.P. attuale fidanzato della donna - per cui si procede in stato di libertà nel

presente procedimento- in stato di ebbrezza, e si introduceva con violenza all'interno dell'abitazione della donna dandole una manata sul petto; subito dopo mentre la ex compagna e R-J-P-. discutevano animatamente, mentre lo stesso ~ **R.J'P.** la picchiava e tentava di strangolarla, non

soccorreva la donna ma le rideva in faccia e rompeva il cellulare di proprietà della donna, in modo che lei non potesse contattare i soccorsi.

Fatti commessi in con condotta abituale dal 2013 al 12 ottobre 2018. !

b. **delitti di cui agli artt. 582,585 c.p. in relazione agli artt. 576 co. 1 nn. 1) e 5)c.p. e 577 co. 1 n. 1) c.p.** perché, in occasione della commissione del reato di cui al capo A), aggrediva la compagna **U.D.S.** percuotendola con pugni sulla pancia e altri sulle orecchie, la afferrava per il collo e la spingeva sul letto causandole lesioni ritenute guaribili in giorni dieci (come da referto Ospedale policlinico di >)

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, contro persona allo stesso legata da relazione affettiva e con lo stesso stabilmente convivente.

Fatto commesso in data 7 settembre 2016 in

c. **delitto di cui all'art. 609 bis, 609 ter, comma 1 n.5 quater, c.p.** poiché con violenza consistita nel

porsi col suo corpo sopra la compagna U.D.S. e così immobilizzandola, costringeva la stessa

a subire un rapporto sessuale completo nonostante il rifiuto esplicito della stessa.

Fatto commesso nella prima settimana di luglio 2018 in

d. **delitti di cui agli artt. 582,585 c.p. in relazione agli artt. 576 co. 1 nn. 1) e 5) c.p. e 577 co. 1 n. 1)**

c.p. perché, in occasione della commissione del reato di cui al capo A), aggrediva la compagna **U.D.S.** |e sferrava un pugno sulla bocca determinandone il sanguinamento, poi la raggiungeva in camera da letto mentre la stessa era distesa sul letto, le immobilizzava le braccia impedendole di urlare e respirare per alcuni istanti causandole lesioni consistite in contusione del volto ritenute guaribili in giorni venticinque (come da referto Ospedale >).

Con 1'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, contro persona allo stesso legata da relazione affettiva e con lo stesso stabilmente convivente. Fatto commesso in data 23 luglio 2018 in

imputazione così modificata all' esito delle correzioni apportate ex art. 130 c.p.p., con il consenso delle parti, all' udienza del 20.05.2019

Parte civile: U.D.S ? nata j[1986 nelle Filippine, residente in , elettivamente domiciliata *ex legge* presso il difensore avv.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il **P.M.** ha chiesto, ritenuta la continuazione tra i reati, e più grave quello di cui al capo c), concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la condanna dell'imputato ad anni 7 di reclusione, così determinata la pena: pena base anni 6 di reclusione, ridotta per le generiche ad anni 4, aumentata per la continuazione con il capo a) a 6 anni, aumentata per il capo b) di mesi 3 e per il capo d) di mesi 9.

Il **difensore di P.C.** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore dell'imputato** ha chiesto: - capo a) assoluzione perché il fatto non sussiste; - capo b) N.D.P. per difetto di querela; - capo c) assoluzione perché il fatto non sussiste; - capo d) minimo della pena, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato, depositato in data 18.12.2018 dal GIP in sede, l'odierno imputato è stato tratto innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei fatti di cui in rubrica.

Giova premettere che alla prima udienza la **P.O. U.D.S.** si è costituita parte civile.

All'udienza del **4.02.2019** il P.M. e i difensori delle parti hanno avanzato le rispettive richieste di prova, ammesse dal Collegio.

All'udienza del **4.03.2019** si è proceduto all'escussione dei testimoni **Ag. Z.G. , Ag. Se. M.C.**

>, Vicelsp, C.A. ,Ag. S.A. ,Ag. A.DT . , V.M.C. mentre

i testi Ag. E Ag. A.V. >, V.Q. L.A. e tutti i testi indicati al numero 3 della lista di P.C. sono stati rinunciati.

Il processo è stato, quindi, rinviato e alle successive udienze del 06.05.2019 e dell'8.05.2019 sono stati sentiti la **P.O.U.D.S.** eitesti - **P'M^ , P.R.** p**.A. ,**

>,D.I. i, **J B.d C.** nonché **l'imputato,** che ha reso l'esame.

È stata, inoltre, acquisita la documentazione prodotta dalle parti (in particolare: referti medici della P.O.; documentazione sanitaria dell'imputato; scheda S.V.S.; denuncia sporta dalla P.O. il 23.07.2018) e con il consenso delle parti sono state acquisite le **s.i.t. rese da C-D-**! il 06.12.2018 (in ogni caso, il P.M. ha prodotto anche le comunicazioni intervenute con l'Ambasciata delle Filippine al fine di provare a reperire, sebbene senza successo, quest'ultima teste).
Infine, all'udienza del **20.05.2019,** previa correzione dei capi d'imputazione nei termini indicati a verbale, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe; il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale conducano univocamente all'affermazione della responsabilità penale di M-z- • per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza
sessuale e lesioni aggravate a lui ascritti, come compiutamente descritti ai capi sub a), b), c) e d) dell'imputazione.
Alla stregua del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa U.D.S. , dalla documentazione acquisita (in particolare, dai referti medici del pronto soccorso dell'8.9.2016/ 23.07.2018/12.10.2018 e dalle s.i.t. rese da C.D. t il 06.12.2018), nonché da quanto dichiarato dagli altri testi escussi, è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.
Di seguito, dunque, l'esposizione delle suddette risultanze che, al fine di rendere più lineare la ricostruzione della vicenda, prenderà le mosse dal racconto della P.O..
Può sin d'ora affermarsi che il narrato della parte offesa, nonostante le comprensibili difficoltà di ricostruzione di vicende dolorose, con l'ausilio di un'interprete di lingua filippina, è risultato caratterizzato da intrinseca coerenza e linearità. Infatti, la versione che è stata fornita dalla parte offesa risulta attendibile sia dal punto di vista intrinseco, sia dal punto di vista estrinseco.
Sul piano dell'attendibilità intrinseca emerge come la versione fornita sia chiara, precisa, priva di esagerazioni e, anzi, a volte quasi riduttiva dell'accaduto. La P.O. non ha cercato di aggravare gli episodi di violenza (verbale, fisica e sessuale) patiti ma ha chiaramente precisato quando si sono verificati e quali sono state le loro conseguenze. Peraltro, non ha nascosto neppure la propria gelosia nei confronti dell'imputato e la circostanza che in alcune occasioni avesse reagito, in maniera decisa, all'aggressività mostrata dall'imputato nei suoi confronti. Circostanze che, ad avviso del Collegio, attestano e confermano la genuinità del racconto.

Quanto alla coerenza estrinseca del narrato, la versione della donna è stata sostanzialmente

confermata in sede anche all'episodio del 23.07.2018, a seguito del quale l'imputato era

stato indotto ad abbondonare l'abitazione in . Peraltro, giova osservare che nonostante le deposizioni di alcuni testi siano apparse piuttosto reticenti (tanto che inizialmente J-B.dC. aveva addirittura negato di conoscere le parti), questi hanno tuttavia confermato, nei tratti essenziali, ciò che è stato narrato dalla P.O., dimostrandone, quindi, la piena attendibilità.
Infine, il racconto della parte offesa ha trovato un coerente riscontro negli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti al processo.
Fatte queste doverose premesse, passiamo ad esaminare il contenuto delle fonti di prova orali acquisite al processo.

U.D.S. p.O. nel presente procedimento, è stata sentita all'udienza del 06.05.2019.
La donna ha dichiarato di aver conosciuto l'odierno imputato in Italia nel 2012 e di aver avuto con lui una relazione sentimentale dal 2013 al marzo 2018.
La convivenza tra i due era iniziata già nel 2013 e si era protratta fino a luglio 2018, tuttavia lei dormiva nella casa sita in " "" 3 solo una volta a settimana, in quanto lavorava come colf a tempo pieno ed era libera una sola sera a settimana.
Più precisamente, con riferimento alla propria attività lavorativa, la teste ha chiarito che dal 2012 al 2013 aveva svolto l'attività di colf a tempo pieno; dal 2013 al 2016 aveva lavorato a tempo parziale presso diversi datori di lavoro, impegnata sia di giorno sia di notte; parimenti era accaduto nel periodo 2016-2018.
Il 19 marzo 2018 aveva lasciato il suo lavoro in ragione delle pressioni ricevute dall'imputato, che si lamentava per la sua scarsa presenza in casa, e si era trasferita stabilmente da lui in ma dopo pochi giorni erano iniziati i litigi tra di loro (*"Io ho lavorato fissa fino al 2018 di marzo, però ho lasciato questo perché ogni tanto che sono arrivata a casa lui diceva che è difficile tornare a casa da solo, vuol dire che lui non vuole stare da solo e allora ho lasciato il mio lavoro con buon stipendio di 2.000, quando ho lasciato questo da marzo 19, dopo due giorni cominciato a litigare chi mi ha detto che voleva stare da solo "* - cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019 pag. 5). C.D.
Ancora, la donna ha specificato che 1 appartamento era condiviso con un altra coppia (formata da **e J.Bd.C.** 0 e che il proprietario, **S.P.** , aveva abitato con loro saltuariamente a causa dei frequenti ricoveri in ospedale.
Durante la convivenza vi erano state molteplici aggressioni sia fisiche sia verbali.
Il primo episodio di violenza fisica era accaduto nel **2016.** Il 7 settembre 2016 lei era rientrata tardi dal lavoro e l'imputato si era adirato in quanto riteneva che lei si fosse incontrata con un altro uomo, per tale ragione l'aveva colpita con dei pugni alla pancia e all'orecchio, dove era stata da poco operata (*"Il motivo 2016 che sono arrivata a casa tardi perché per me è difficile andare via se non ho finito il mio lavoro, allora invece di uscire mezzogiorno, sono uscita all 'una, all 'una e mezza e* ***lui era arrabbiato perché sono tardi e lui pensava che sono andata in altra parte, un altro uomo e questo è cominciato a lui mi ha fatto***

male, *che mi ha fatto un pugno qua, orecchio che appena fatto intervento"* — cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019, pag. 5), **poi l'aveva stretta al collo come per strangolarla.** Questo gesto le aveva procurato un senso di nausea per cui il giorno successivo, su sua richiesta, l'imputato l'aveva accompagnata in ospedale. Qui ella aveva dichiarato di essere stata aggredita dal compagno ma non aveva sporto denuncia in quanto 1',IM si trovava a breve distanza da lei (era stato, infatti, lui ad accompagnarla al P.S.) e, mentre lei parlava con le FF.OO., l'aveva guardata intensamente, tanto da indurla a temere che, se lo avesse denunciato, avrebbe potuto nuovamente aggredirla al loro rientro a casa (*"Mi ha chiesto di fare denuncia però non ho fatto perché lui mi guardava male che sembrava vuol dire che "Se tu fai denuncia", così. " (...) "Perché ho paura che magari quando torna a casa mi fa male ancora"* - cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019, pag. 6-7). Inoltre, la teste ha specificato che in quell'occasione l'imputato *"era ubriaco "* e che erano soli in casa.
Dopo questo fatto non vi erano più state violenze fisiche fino al 2018.
Il **21 marzo 2018** vi era stata una lite perché il I.M.> pensava che la compagna avesse fatto indebitamente accesso al suo profilo Facebook e, per questo motivo, l'aveva aggredita afferrandola per il collo; lei, temendo per la propria vita, si era difesa tirandogli contro un vaso *(" ...21 marzo sono seduta in salotto e lui arrivato molto arrabbiato, mi ha detto che ho toccato il suo profilo Facebook che ho fatto qualcosa, però non era vero, molto arrabbiato con me e mi ha fatto male qua, mi ha fatto così...* ", Presidente: *"Cioè l'ha presa da dietro al collo",* teste: *"...per salvare la mia vita, perché malissimo quando mi ha girato qua, ho preso un vaso dal tavolino e ho fatto così con lui... "* - cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019, pag. 7). A questo punto, lui aveva richiesto l'intervento della Polizia che li aveva invitati a riappacificarsi. In casa non vi era nessuno e lei non si era recata al P.S., inoltre in tale circostanza l'imputato non era ubriaco ed entrambi conoscevano le rispettive password dei social media.
Dopo questi fatti 1I.M. era andato via di casa per due settimane, senza comunicarle niente e lei, preoccupata, aveva iniziato a cercarlo ovunque, anche dai suoi datori di lavoro *...sono andata al tuo signore per chiedere dove sei, sono molto preoccupata" - cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019, pag. 9).* Dopo averlo rintracciato, l'imputato le aveva detto di voler rimanere un po' da solo, così lei era partita per le Filippine rientrando in Italia il 21 maggio 2018.
Al suo rientro si era recata presso l'abitazione ir , ma l'imputato le aveva chiesto di pagare
l'affitto, altrimenti avrebbe dovuto lasciare l'abitazione. Non avendo, in quel momento, un lavoro e non potendo contare su altre risorse economiche per pagare l'affitto, lei si era vista costretta a chiedere l'intervento della Polizia che li aveva aiutati a trovare un compromesso, per cui lei si era impegnata a pagare l'affitto appena sarebbe riuscita a reperire un'occupazione. Ciò era avvenuto a metà giugno, ma il primo stipendio non era stato sufficiente a coprire la cifra dovuta.
Inoltre, dai primi di giugno fino al 2 luglio l'imputato era stato nelle Filippine, per incontrare i suoi figli e, durante questo viaggio, la P.O. aveva cercato di contattarlo per sapere di lui, ma quest'ultimo le aveva risposto al telefono solo i primi giorni. Successivamente lei, notando che lui non le rispondeva, aveva desistito.
Il **4 luglio 2018** l'imputato le aveva chiesto altro denaro per l'appartamento, ma lei aveva obiettato di non potergli corrispondere più di 100,00 euro e gli aveva offerto in garanzia la

sua bicicletta. In tale occasione avevano litigato e lui l'aveva aggredita, ma non si era recata in ospedale.

La notte tra il 22 ed il 23 luglio 2018 c era stata un'ulteriore aggressione all'esito della quale l'wn"g'<> «• andato via di casa. In particolare, la donna ha raccontato che 1 imputato stava bevendo con e, siccome stavano facendo rumore, lei aveva chiesto loro di abbassare il tono della voce. Lui si era arrabbiato e l'aveva seguita in bagno, dove **le aveva sferrato un pugno sulla bocca, facendola sanguinare** (anche perché, ha sottolineato la stessa P.O., lei indossava l'apparecchio dentale). A fronte di quanto accaduto, ritenendo che l'uomo fosse ubriaco, lei si era diretta in camera, ma l'Ilao **l'aveva seguita, l'aveva spinta sul letto e le aveva coperto bocca e naso con la mano impedendole di respirare, mentre con l'altro braccio l'aveva immobilizzata.** Lei era **riuscita a liberarsi dalla presa sferrandogli un calcio,**quindi aveva chiamato la Polizia ed era stato richiesto l'intervento di un'ambulanza che l'aveva trasportata in ospedale.

Il giorno dopo (23 luglio 2018) lei aveva denunciato l'imputato e C.D. le aveva comunicato che

quest'ultimo aveva lasciato l'abitazione, portando via tutti i suoi effetti personali.

Ancora, la teste ha riferito che, a decorrere dal mese di marzo, lei e l'imputato avevano dormito in letti separati nella stessa stanza.

Il **22 luglio 2018,** di mattina, vi era stato un tentativo di violenza sessuale: lui aveva provato ad abbassarle gli slip e a spogliarla, ma lei l'aveva respinto, cosicché lui aveva desistito.

Due settimane prima (rispetto all'episodio del 22 luglio 2018), invece, mentre lei era a letto, **lui l'aveva violentata e penetrata per via vaginale,**nonostante il suo rifiuto, espresso sia verbalmente sia fisicamente.

In particolare, lui era rientrato a casa di sera, ubriaco, e si era spogliato, lei aveva pensato che volesse cambiarsi, invece si era posto su di lei, le aveva bloccato le braccia per impedirle di scappare e le aveva tolto i pantaloni del pigiama e le mutande per poi penetrarla. Lei gli aveva chiesto perché volesse avere un rapporto sessuale, visto che non stavano più insieme, ed aveva cercato di respingerlo ma senza successo.

In cucina c'era C_D- che aveva udito le sue urla ma non era intervenuta per chiamare la Polizia perché, essendo irregolare sul territorio, temeva eventuali conseguenze per la sua condizione di clandestinità.

Oltre a questi fatti descritti, la persona offesa ha precisato che non vi erano stati altri episodi di violenza sessuale anche se l'imputato, in altre occasioni, le aveva chiesto di avere dei rapporti sessuali, che lei però aveva rifiutato. Dopo i fatti del 23 luglio l'imputato aveva cercato di avvicinare la P.O. seguendola sul luogo di lavoro, chiedendole di perdonarlo e dicendole che l'amava ancora; lei, tuttavia, aveva trovato un nuovo compagno (J >) col quale aveva cominciato a convivere nell'agosto 2018 e, pertanto, aveva rifiutato le *avanche* dell'imputato

Il **9 ottobre 2018 U.D.S.** aveva incontrato I.M. sull'autobus e questi 1 aveva poi seguita per

strada, provando anche a baciarla. Lei si era opposta e lo aveva morso per evitare di essere baciata.

Rientrata a casa, aveva raccontato l'accaduto a J e, siccome il nuovo compagno non le credeva, aveva

telefonato al IM , chiedendogli di spiegare a J quanto avvenuto, per rassicurarlo. I due si erano parlati
ma lei non aveva ascoltato la conversazione, tuttavia al termine della telefonata J s le aveva detto che avrebbe incontrato l'I.M.ed era uscito.
Durante la notte, siccome J non rincasava, lei aveva provato a telefonargli più volte ma invano, così aveva contattato 1IM.. Quest'ultimo aveva negato di essere con il suo nuovo compagno, riferendole che sarebbe potuto andare a casa per dimostrarle che era da solo. Qui, tuttavia, si erano presentati entrambi gli uomini, peraltro già ubriachi: I.M. l'aveva spinta per entrare in casa e si era diretto in cucina; lei era andata a parlare con Ji ; in camera, ma questo le aveva messo le mani sulla bocca e l'aveva aggredita dicendole "77 *ammazzo, ti ammazzo ",* per poi lasciarla andare solo in seguito all'intervento della V
Lei aveva raggiunto 1I.M. in cucina, invitandolo ad andarsene, ma questi aveva preso il suo cellulare e lo aveva rotto. Nel mentre, J l'aveva aggredita cercando di strangolarla e l'IM, invece di difenderla, aveva assistito alla scena ridendo. Dopo questi fatti, i due uomini erano andati in bagno a parlare e lei aveva chiamato il 112 con il cellulare di C.D. In casa c'erano la V , C.D e J.BdC. quest'ultimo aveva però assistito solo alla seconda fase dell'aggressione (ovvero, quella avvenuta in cucina).
La donna ha anche specificato che tra il 2016 e il 2018 non vi erano state altre aggressioni fisiche, oltre a quelle riportate, tuttavia l'imputato di frequente l'aveva offesa e ingiuriata per motivi di gelosia e ciò era accaduto, in particolare, quando lui era ubriaco. Testualmente, la P.O ha dichiarato: ***"Verbali sì, che lui mi diceva sempre che sono puttana, che sono scema..." (...)"... quando era ubriaco mi diceva sempre così "(...) "quando c 'era gelosia"*** (cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019, pag. l 7).
LI.M. aveva manifestato la sua gelosia tutte le volte in cui lei era rientrata più tardi dal lavoro, sostenendo che lo avesse tradito e spesso le telefonava al lavoro per controllarla.
Inoltre, lui beveva con frequenza quasi giornaliera, soprattutto birra e whisky *{"quasi tutti i giorni, perché per lui non si dorme senza bere"* - cfr. trascrizioni udienza 06.05.2019, pag. 24), ma la p.o. ha dato atto che lei alloggiava dal datore di lavoro, quindi lo vedeva solo quando stavano insieme una volta a settimana.

il
“eZino, **I.M.**

L’agente ha dichiarato, testualmente: "*...entrambi mostravano dei segni di violenza. **La donna** **aveva dei lividi, dei segni di violenza fisica in faccia, in quanto aveva il labbro gonfio**,e l'uomo invece mostrava dei segni di violenza sulla fronte, lamentava del dolore ai denti e aveva un occhio rosso"'.* inoltre **la donna “*lamentava del dolore alla gamba sinistra e aveva dei segni rossi sul polso destro” (...) “Aveva anche un livido sull’avambraccio sinistro, e la donna diceva che era riconducibile ad altri episodi di violenza, non di quella sera*”** (cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 4-5) ma sempre attribuibili all’odierno imputato.
L’agente ha precisato di aver proceduto a sentire la coppia separatamente, **U.D.S.**
aveva specificato
che alla lite era presente un testimone (di cui aveva fornito le generalità) che tuttavia, nel mentre, si era allontanato. Ancora, l’agente ha precisato che **1I-M- ‘■'■*era agitato*”, ma non sembrava ubriaco.**
Dalle verifiche effettuate era emerso che c’erano già stati altri interventi (ovvero in data 21.02.2018; 21.05.2018; 04.07.2018), quindi la donna era stata trasportata in ospedale, mentre l’uomo aveva rifiutato le cure.
L’Agente Scelte M.C. i ha riferito in merito ad un intervento effettuato il 20.05.2018, specificando
che lo stesso era stato richiesto da U.DS a causa di un litigio verbale con il compagno convivente per questioni economiche (segnatamente per il pagamento del canone di affitto mensile). L’operante ha precisato che la donna era apparsa “preoccupata”, in quanto temeva che il compagno potesse obbligarla ad andarsene di casa, ma che non mostrava alcun segno di violenza visibile, né aveva riferito di situazioni di violenza.
Il Viceispettore A-C- in servizio presso il Commissariato ha dichiarato di essersi limitato
a ricevere la denuncia sporta da U-D-S- nel luglio 2018, senza svolgere alcuna attività d’indagine.
L’agente **S.A.** ha riferito in merito all’intervento del **12.10.2018** presso richiesto da **U-D-S-**
II teste ha precisato che al momento dell’arrivo delle FF.OO. il portone dell’edificio era chiuso ed era stato aperto da un uomo che *“cercava di uscire frettolosamente dal condominio* In ragione del suo comportamento, gli operanti lo avevano fermato, anche perché la richiedente, con cui erano rimasti in contatto telefonico per il tramite della Centrale Operativa, aveva segnalato che il suo aggressore si stava allontanando.
Raggiunto l’appartamento, **gli agenti avevano trovato *“...la donna, scossa, in lacrime, con dei segni evidenti al collo*”, e su di *“...un labbro...un segno, diciamo, di percossa, però sembrava già di qualche giorno precedente*”,** mentre l’imputato presentava un *“alito vinoso, era molto alterato"* (cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 11-12). Inoltre, in casa vi erano anche un altro uomo, identificato in R.J. , che appariva *“alterato alcoolicamente ”* ed una donna, V-M-C-
L’abitazione era piuttosto piccola; in cucina vi erano un I-phone rotto, *“piegato a metà",* cibo e due coltelli sul tavolo. Uno di questi coltelli era stato afferrato dall’I-M- che lo aveva comunque riposto a richiesta delle FF.OO, dichiarando di volerlo usare per tagliare il salame.

Ancora, l'agente ha riferito che il comportamento dell'imputato era aggressivo e minaccioso nei confronti della P.O.. L'uomo, infatti, *"non ottemperava a nessun ordinativo", "tentava sempre di avvicinarsi o di andare via di casa", "non era per niente collaborativo",* tanto che si era reso necessario contenerlo con le manette e vi erano stati dei *"faccia a faccia"* con la P.O., accusata di aver richiesto l'intervento delle FF.OO., da cui era sorta anche la necessità di allontanarlo (cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 13-14; *"Ma lui dopo che gli ho tolto il coltello e lo invitavo comunque a tenere un comportamento consono e collaborativo, continuava ad assumere un comportamento aggressivo e si oltraggiava anche con la signora, l'abbiamo dovuto separare fisicamente, a quel punto abbiamo ritenuto opportuno allontanarlo e metterlo in un 'altra stanza"* — cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 17).

Anche il RJ-A-D'[13] apparso alterato ed era stato necessario, infatti, contenerlo con le manette.

A seguito di un controllo era emerso che la P.O. aveva sporto nel luglio 2018 una denuncia per maltrattamenti nei confronti dell'odierno imputato, per cui gli agenti avevano deciso di arrestarlo in flagranza per maltrattamenti, mentre il R-J- era stato deferito in stato di libertà, per lesioni per il tentato strangolamento della P.O..

Quest'ultima aveva dichiarato che l'I-Phone rotto era suo ed era stato piegato dall'imputato per impedirle di chiamare le FF.OO., mentre l'imputato aveva sostenuto di essere lui il proprietario del cellulare, che sarebbe già stato rotto in precedenza. Gli agenti si erano limitati a verificare la presenza del cellulare rotto.

L'agente A-D- è stato sentito sempre in relazione all'intervento del 12 ottobre 2018 ed ha dichiarato

di aver avuto una colluttazione con il R-J- :, a cui 1: I-M non aveva partecipato. Quest'ultimo, comunque, era ubriaco e, ad un certo punto, aveva afferrato un coltello.

La teste V.M.C. i ha, inizialmente, negato di conoscere la P.O. e l'imputato, salvo dichiarare,
successivamente, di vivere con U.D.S. dal 06.08.2018 e di essere a conoscenza della circostanza che 1IM fosse il suo ex fidanzato.
La teste ha dichiarato di non aver conosciuto l'imputato, ma di sapere che i due *"non avevano un buon rapporto* In particolare, la UDS i le aveva raccontato, in quattro occasioni, *"di essere stata all 'ospedale perché le era stato fatto male* "(...) e che aveva *"subito dei pugni da parte di* I M ", senza però averle mai fatto
confidenze in merito a violenze sessuali subite (cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 22). Ancora, la V ha dichiarato, testualmente, che *"quando hanno una discussione viene colpita alcune volte da,* I.M." (*"in generale"* (cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 26), ma che lei non aveva mai visto segni o lividi sulla donna.
Rispetto all'episodio del 12.10.2018 la V i ha inizialmente dichiarato di essere stata svegliata dall'arrivo della Polizia, successivamente, su contestazione del P.M., ha confermato di aver udito la voce del R che diceva "Ti ammazzo, mi hai tradito" e la P.O. che gridava "Non mi strangolare, lasciami stare". La voce di quest'ultima era inizialmente stridula per poi attenuarsi lentamente, come se effettivamente stesse soffocando (cfr. trascrizioni udienza 04.03.2019, pag 24) Dopo aver udito che i toni delle *voci* si My™ Dasanfe la teste era andata in cucina e li aveva trovato il R e 1 LM. entiambi ubriachi), nonché e la
P.O.. Quest'ultima **"*era in lacrime*" e "*si toccava il collo*** (cfr- trascrizioni udienza 04.03.2019, pag. 25) e raccontava di essere stata strangolata da J ;. Ancora, la P.O. le aveva riferito che il R doveva incontrarsi con l'IM. che, quando erano giunti a casa, avevano continuato a bere, e *"mentre bevevano il loro argomento era* U.D.S; Infine, la V i ha precisato che era stata la P.O. a chiamare la Polizia.

M.P. ha dichiarato di aver conosciuto 1I.M. nel 2008 e che questi era stato inizialmente assunto, m qualità di badante dei suoi genitori, nel periodo 2008-201 4/ 1 5
Successivamente 1 I.M.S1 era occupato del cugino del teste, _ S. · (di cui il teste amministratore di sostegno), trasferendosi a vivere presso la sua abitazione in . In particolare, l'imputato
doveva badare a S.P. e, in cambio, viveva a casa sua. Il cugino era stato ricoverato in maniera definitiva nel dicembre 2017.
Il teste ha dichiarato che la P.O. - che lui conosceva con il nome di J - andava di tanto in tanto a trovare l'imputato presso l'abitazione, ma non aveva mai avuto contezza di una convivenza effettiva tra i due *{"La signora J ' andava ogni tanto a casa di S<> e mi raccontava S 1 che talvolta si fermavano a pranzo, a cena, insomma trascorrevano dei momenti di convivialità insieme" (...) "Ma convivenza non ne ho evidenza* - cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 5).
Inoltre, nell'autunno 2018 l'imputato gli aveva confidato di avere delle difficoltà con laUD-S- e si era lamentato di una certa aggressività della donna nei suoi confronti, fatto che, peraltro, gli aveva accennato anche il cugino in precedenza. Il teste non è stato in grado di riferire alcun episodio specifico e ha dichiarato che gli episodi si inserivano in *"quel*

circolo vizioso per cui non si da dove comincia, dove finisce e chi fa che cosa" (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 6).
Infine, il P ha escluso in maniera categorica che l'imputato bevesse alcolici durante l'orario di lavoro.
I testi P.R. - C.R.M. - P.A. . hanno riferito di aver conosciuto l'imputato intorno al 2009/10 per motivi di lavoro, in quanto questi collaborava con loro per coadiuvarli nelle faccende domestiche più impegnative.
Tutti hanno dichiarato, concordemente, di non aver mai avuto nulla da rimproverargli, evidenziando la diligenza dell'uomo nel lavoro e specificando di non averlo mai visto bere alcolici, né tantomeno in stato di ubriachezza. Ancora, hanno riferito di aver saputo dall'imputato che la P.O. era molto possessiva e gelosa nei suoi confronti e che, negli ultimi periodi, vi erano stati dei problemi tra i due, anche perché la compagna non voleva che lui inviasse denaro ai suoi figli nelle Filippine.
Tutti i testi della difesa hanno riferito di aver saputo dall' M che la compagna, a volte, era aggressiva nei suoi confronti.
In particolare, la teste **P** i ha dichiarato di aver appreso dall'imputato che lui era stato costretto a reagire all'aggressività della compagna, senza tuttavia essere in grado di specificare le modalità del fatto *{"Certo ha reagito, si è difeso"*-cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 10). Inoltre, la teste ha evidenziato che, circa 15 giorni prima dell'arresto, l'I.M.le aveva raccontato che era stata la P.O. a cercarlo, raggiungendolo alla fermata (dove lui si recava per lavoro), perché voleva ritornare con lui e, in quel frangente, l'aveva respinta (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 10).

I. testi P e C (marito e moglie) hanno riferito che nel giugno 2018, poco tempo prima che l'I.M facesse ritorno dalle Filippine, UD.S. si era recata a casa loro perché non riusciva a mettersi in contatto con l'imputato e, in loro presenza, la donna aveva dichiarato più volte di amarlo e di voler stare con lui.
II. P i ha anche specificato di essersi sentito in imbarazzo per lo sfogo della P.O., posto che lui era a conoscenza dei problemi della coppia, legati anche alla circostanza che la compagna, quando beveva, diventava violenta nei confronti dell' I.M.I1 teste ha, però, specificato di non aver mai visto l'imputato con graffi o segni. La C i, invece, ha raccontato di aver saputo dal 1' Mi, nel settembre 2018, che la P.O. *"alzava le mani "* ed ha successivamente aggiunto: "*... lei si è licenziata da una badante per andare a stare nel suo appartamento perché sta persona era gelosissima del* XM. >" (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 14).
La teste D.H. , precedente compagna dell'imputato, con il quale ha avuto una figlia (che vive nelle Filippine) ha dichiarato che la loro relazione era terminata quando lui si era fidanzato con la P.O., ma i loro rapporti erano serenamente continuati per l'educazione della figlia.
La teste ha riferito che la UD.S era piuttosto gelosa nei suoi confronti, in quanto *"faceva in modo che non si vedessero lei e* IM. '" e, nel periodo di febbraio 2018, le telefonava continuamente perché sospettava che loro fossero tornati insieme.

La teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che nella coppia, ovvero tra 1I.M. e l'1UDSi, vi fossero problemi legati alla gestione dei figli del I-M- e, in particolare, connessi alla circostanza che l'uomo inviasse del denaro nelle Filippine per il loro mantenimento.
Ancora, ha ricordato che l'imputato, dopo il rientro dalle Filippine, le aveva chiesto consigli su come gestire il suo rapporto con la P.O. e lei lo aveva visto piangere.
Nel luglio 2018, lei aveva notato una ferita sull'occhio dell'imputato e questi aveva sostenuto che era stata la P.O. a procurargliela. E, ancora, 1IM le aveva raccontato di un episodio in cui la UDS gli aveva lanciato contro un vaso, senza riuscire tuttavia a ricordare i contorni della vicenda.
Infine, la teste ha escluso di aver mai visto l'IM ubriaco.

J.BdC. |ia conosciuto l'imputato e la P.O. quando era alla ricerca di un'abitazione ed ha convissuto con loro e la sua fidanzata, C.D nell'appartamento in a partire dal gennaio 2017.

11 teste ha dichiarato di non aver mai assistito a litigi tra l'imputato e la P.O., né ad aggressioni fisiche, tuttavia, in seguito a una contestazione, ha ricordato un episodio del luglio 2018 in cui aveva visto la donna *"con il labbro unpo ' tagliuzzato* " (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 22). In tale circostanza ha sostenuto di aver sentito che l'imputato e la P.O. litigavano, senza comprenderne i motivi, ma ha ribadito di non aver visto nulla (diversamente da quanto risulta dal verbale di s.i.t. da lui rese il 10.12.2018, in cui aveva dichiarato di aver visto l'imputato dare uno schiaffo alla P.O. dopo che questa lo aveva graffiato).
Con riferimento all'episodio del 12.10.2018 il teste ha dichiarato di essere tornato a casa dal lavoro intorno alle ore 23,25 e di aver trovato IM *che era in cucina e poi la ragazza D e l'altro ragazzo in camera, stavano litigando ad alta voce e la ragazza piangeva, J si è messo a bere insieme a* IM *in cucina e poi è venuto J : in cucina e dopodiché anche D . D ha dato uno schiaffo aJ , J : siccome era tanto ubriaco si è arrabbiato e ha strangolato D* " (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 24). Lui, l'IM e le altre donne presenti (C.D. e un'altra ragazza, di cui il teste non ha ricordato il nome) erano tutti intervenuti per separarli. Dopo di ciò, la aveva chiamato la Polizia con il cellulare di C.D. , in quanto il suo cellulare era rotto, mentre lui e la fidanzata si erano allontanati poiché C.D. era irregolare sul territorio.
Ancora, il teste ha riferito che 1 IM a volte beveva una bottiglia di birra ed ha confermato quanto dichiarato in sede di s.i.t.: IM*è una persona che gli piace bere come tutti i paesani, seppur con il vizio di bere è un bravo ragazzo* ", precisando successivamente: *"Beveva solamente una birra ogni tanto "* (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 29).

***

L'imputato IM ha reso l'esame all'udienza dell'8.05.2019.
Ha dichiarato di aver avuto una relazione con UDS _ dal 2012 al 2018 e che dal 2013 era iniziata la convivenza.
L IM ha specificato che, all'inizio della loro relazione, lui abitava in un appartamento in , di proprietà di S.p. (suo datore di lavoro), insieme a quest'ultimo, mentre la P.O. andava *"a dormire*

ogni tanto perché dormiva presso il lavoro Questa situazione si era protratta fino al 2017, quando il S.P era stato ricoverato in una casa di cura e loro avevano stipulato un contratto di affitto per 700,00 euro al mese.

Avevano poi ripartito l'affitto con dei coinquilini (una coppia di cui non è stato in grado di riferire i nomi) e, siccome la casa era costituita da due stanze, lui e la P.O. dormivano nella stanza grande (adibita anche a salotto) mentre l'altra coppia dormiva nella stanza più piccola.
Nel marzo 2018 la P.O. aveva lasciato il suo lavoro ed aveva *"iniziato a dormire a casa"* stabilmente.
L'imputato ha anche dichiarato che non vi erano mai stati litigi collegati al lavoro della P.O. e che questa aveva sempre lavorato, tuttavia per un anno e mezzo non aveva versato nulla per l'affitto.
Per spiegare meglio questo punto ha fatto riferimento a un investimento, fatto insieme alla P.O., e ha dichiarato testualmente: *"Quando davo i soldi a Di , D ' non mi dava niente* ha poi chiarito che si trattava di denaro, frutto dei loro risparmi, che entrambi mettevano da parte per il loro futuro.
In particolare, ognuno versava mensilmente 500,00 euro e i soldi venivano gestiti dalla P.O. che tuttavia *"non voleva metterli su un conto corrente e quindi anche questo diventava argomento di discussione "* (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 34 -48).
Rispetto alle aggressioni fisiche, l'IM ha dichiarato che *"succedeva spesso che era lei a mettere le mani su di me ma non ce la facevo più, quindi* ***nell' ultimo episodio sono stato io a colpire lei"*** (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 34).
In particolare, rispetto a quest'episodio di hmlio 2018, ha sostenuto che il litigio era sorto perché lui aveva bevuto una bottiglia di birra insieme a **J.B.dC.** e la P.O. aveva chiesto loro di smettere di fare
rumore in quanto *"non voleva essere soggetto dell'argomento perché D stava già insieme ad un altro ragazzo".* La P.O., tuttavia, *"continuava a provocarlo}"* e lui si era arrabbiato ed aveva toccato con un dito il labbro superiore della donna ma, poiché aveva l'apparecchio ortodontico, ciò le aveva causato una ferita alla bocca ***("Aveva una ferita dentro la bocca a causa dell' apparecchio" -*** cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 36). La compagna aveva iniziato a graffiarlo sul viso e aveva continuato a urlare, così per non disturbare i vicini, lui le aveva coperto la bocca con la mano *{"In quel momento D continuava a urlare e per non disturbare i vicini ho aperto la sua bocca con la mia mano "* - cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 35).
L'episodio comunque era avvenuto *"in soggiorno",* dove dormivano, e in presenza di J (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 35).
L'imputato, in ogni caso, non è stato in grado di spiegare le cause dei lividi refertati alla P.O..
Lf IMha poi ammesso, in relazione a un'altra aggressione avvenuta nel 2016, ~~diaversferratodeipugninella~~ pancia alla p.o., negando però di averla colpita anche all'orecchio, in quanto, a suo dire, sapeva che lei era stata da poco operata.
Inoltre, ha precisato che 1UDS lo aveva colpito ripetutamente negli anni precedenti, ma lui non aveva mai reagito perché l'amava, mentre in quest'ultima occasione aveva perso la calma.
Ha negato di aver mai impedito alla P.O. di entrare in casa, sottolineando che quest'ultima aveva le sue chiavi. Ancora, ha dichiarato che nel marzo 2018 c'era stato un litigio (posto che lui riteneva che la compagna avesse indebitamente fatto accesso al suo profilo Facebook di cui, peraltro, lei aveva la password) durane il quale la donna aveva cercato di

schiaffeggiarlo e poi gli aveva tirato addosso un vaso, per cui lui si era visto costretto a chiedere un intervento delle FF.OO..
In seguito a questi fatti, si erano lasciati e lui era andato via di casa per due settimane, ma la donna lo aveva cercato, anche dai suoi datori di lavoro, per convincerlo a ritornare a casa.
L'imputato ha negato le violenze sessuali dichiarando che, quando aveva fatto rientro in casa, avevano deciso di lM"ire .in.! etti separa,¡"*lei cl .Pmma am"con lui (Cfr.; ,r""iziol,i* 08.05.2019 pag 39) L IM ha riaffermato che la P.O. continuava a cercarlo sempre e voleva ritornare insieme a lui, anche se stava già con un altro uomo (cosa che lui aveva scoperto quando era nelle Filippine, tramite Facebook, e lo rendeva geloso).
Dopo l'episodio del luglio lui era andato via definitivamente dall'appartamento in ~ ma, tra agosto e settembre 2018, si era incontrato in con la P.O. perché lei gli aveva chiesto di prendere un caffè. Inoltre, sempre in quel periodo, lui aveva incontrato il nuovo compagno della P.O., J >, e nell'ottobre 2018 la donna lo aveva raggiunto a bordo di un autobus per sapere di quale argomento avessero parlato.
Lui si era rifiutato di raccontarle della conversazione, intervenuta con J , suscitando nella donna una reazione negativa, quindi erano scesi dall'autobus per continuare a parlare *{rectius'. "Era scesa, lei continuava a insistere, quindi sono dovuto scendere anche io"* - cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 46).
In quell'occasione, lui aveva cercato di tranquillizzarla, l'aveva abbracciata e si erano baciati una volta, poi lei si era nuovamente agitata e l'aveva morso, per cui lui aveva reagito. Dopo poco J ; gli aveva chiesto di incontrarsi per chiarire la situazione, in quanto UDSvrebbe sostenuto di amare entrambi.

I due uomini si erano incontrati ed avevano bevuto una bottiglia di birra a testa. Ad un certo punto, la P.O. lo aveva contattato telefonicamente, per cercare Ji , ma lui aveva negato di essere in compagnia di quest'ultimo. Lei non aveva creduto alle sue parole e lo aveva invitato ad andare a casa sua.
Lui si era recato in (insieme a J ;), accomodandosi in cucina, mentre J e D si erano chiusi in camera. Per circa un'ora la coppia era stata in camera (e non si erano sentite urla), poi UDS era uscita portando con sé dei borsoni che aveva lanciato fuori dall'appartamento, cercando di allontanare sia lui, sia J . La P.O. aveva dato uno schiaffo a J ; e questi aveva reagito, provando a strangolarla, mentre lui, J e C erano intervenuti per fermarlo. Riportata la calma, lui si era allontanato dall'abitazione in quanto, pur non avendo fatto alcunché, in ogni caso non voleva incontrare la Polizia.
Rispetto al telefono rotto, ha dichiarato che, in realtà, era di sua proprietà ed era già rotto da aprile, tuttavia, su contestazione del P.M. (in sede di interrogatorio di garanzia aveva dichiarato: *"quando sono arrivato ho rotto il telefono che avevo regalato a D* "), l'imputato ha dichiarato di averlo rotto perché tanto ormai era già rotto e comunque la P.O. ne aveva un altro.
Inoltre, ha sostenuto che quella sera la donna lo aveva chiamato con un numero diverso da quello che lei aveva in precedenza (cfr. trascrizioni udienza 08.05.2019, pag. 43).

Ancora, l'imputato ha dichiarato che il principale argomento di discussione con la compagna era costituito da questioni economiche e, in particolare UDS t non gradiva che lui inviasse dei soldi ai figli nelle Filippine. Inoltre la compagna era talmente gelosa da infastidirsi anche quando lui telefonava alla madre dei suoi figli.
Infine, l'imputato ha ammesso di essersi fatto rilasciare dalla P.O. una bicicletta come garanzia per il pagamento dell'affitto ma ha negato che vi fosse stata un'aggressione in occasione della consegna della bici.

Nelle **s.i.t.** rese il 06.12.2018, **C.D.** ha dichiarato: ***"Ho visto*** IM ***ubriaco spinsero*** U D S ***e poi rodergli il lele fpoo*** *Spessitamele sono poi va dalla velia mia camera da letta perché manomettermi* Ancora, la donna ha precisato di aver visto solo una volta 1 imputato aggredire la m quanto, ha dichiarato: ***"le altre volte li ho solo sentiti*** *e* che in quell occasione *> ubriaco la spingeva e R l 'ha presa per la gola spingendola".*

***

Dalla documentazione sanitaria, relativa alla persona offesa, emerge quanto segue; segnatamente:

- dal **verbale di P.S. dell'8.09.2016** risulta che *"La paziente riferisce oggi alle 24 di essere stata percossa dal compagno che le ha stretto il collo, le ha dato dei pugni in sede epigastrica, in sede sternale ed all'orecchio sinistro, l'ha sbattuta sul letto con trauma dorso-lombare./ Nega episodi precedenti./(...) questa mattina episodio di vomito ".* Inoltre, emerge una diagnosi di: *"Concussione con nessuna perdita di coscienza - altra e mal definita* ***distorsione e distrazione dello sterno -*** *altra tipologia di schiacciamento dell'addome"* con prognosi di 10 giorni;
- dal **verbale di P.S. del 23.07.2018** emerge che la P.O. ha riferito *"di essere stata percossa durante una discussione con l'ex compagno (ubriaco), con cui ancora condivide l'appartamento per ragioni economiche. L'uomo le ha sferrato un pugno al volto, l'ha strattonata e l'ha costretta sul letto. Insulti e minacce di morte, ha tentato di soffocarla chiudendole bocca e naso./Questa mattina le avrebbe chiesto un rapporto sessuale e al rifiuto della donna ha tentato di bloccarla lasciandole dei lividi sulle braccia./Riferisce non essere la prima volta che subisce violenza".* A seguito di questa aggressione la donna ***"riporta contusione del volto, ecchimosi sparse"*** con prognosi di 25 giorni;
- dalla **scheda ÈVA del 23.07.2018** emerge che la UDS ha evidenziato l'esistenza di altri episodi di violenza, di cui l'ultimo il 04.07.2018 (in cui erano intervenute anche la FF.OO.) e sono state riscontrate lesioni sia su di lei, sia sull' IM La donna, tuttavia, ha dichiarato di non temere per la propria incolumità e non sono stati riscontrati atteggiamenti intimidatori, di controllo o possessivi dell'Ilao, nei suoi confronti;
- dalla **Scheda SVS del 12.10.2018** si evince che la donna ha riferito di un *"evento violento "* avvenuto in *"casa"* e ha dichiarato di aver ricevuto delle *"percosse in faccia da ex ",* sono stati riscontrati *"segni di strangolamento "* sul collo. Dal **referto in pari data** emerge una prognosi di 6 giorni.

Dalla documentazione sanitaria, relativa all'imputato, emerge quanto segue:

- la **scheda SVS del 23.07.2018** attesta che l'uomo ha riferito un *"evento violento",* avvenuto in *"casa",* a seguito del quale sono state riscontrate *"lacerazioni superficiali sul*

volto" e l'uomo ha lamentato *"dolore ai denti",* ma lo stesso ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Nella **denuncia sporta il 23.07.2018** (acquisita all'udienza dell'8.05.2018) la P.O. ha riferito che il suo ex compagno la maltrattava, ingiuriandola e impedendole di uscire a causa della gelosia, quindi ha narrato gli episodi di violenza subiti, precisando che avvenivano soprattutto quando il compagno era ubriaco.
La P.O. ha raccontato di essere stata aggredita la prima volta 1'8.09.2016, riportando 10 giorni di prognosi, e ha dichiarato testualmente: *"nella circostanza rientravo tardi dal lavoro (facevo la badante), notando che*
aveva bevuto; lui si arrabbiava e senza motivo, solo per il fatto del ritardo, iniziava a percuotermi con pugni sulla pancia e alcuni sulle orecchie, afferrandomi il collo con le mani spingendomi violentemente sul letto, alche desisteva; eravamo soli in casa e nessuno ha sentito "... "Il 21 marzo 2018 verso le ore 16.00 mi trovavo a casa seduta sul divano, avevamo litigato perché mi accusava di essere entrata a sua insaputa sul suo profilo facebook; d'un tratto da tergo I.M. *'> mi afferrava la testa storcendomela, facendomela contemporaneamente arretrare; per sottrarmi dalla presa afferravo un vaso soprammobile colpendo a mia volta* I.M. *sul capo, alche lui chiamava i carabinieri; anche questa volta eravamo, questa volta non aveva bevuto "* Ancora, *"Il 21 maggio 2018 (...) entravo in casa e trovavo da solo (il convivente fa turni serali al ristorante) lo stesso mi chiedeva subito se avessi dei contanti da dargli per pagare l'affitto; rispondevo di no anche perché dal 19 marzo 2018 avevo lasciato il lavoro di colf a tempo indeterminato perdendo anche un buon stipendio di 2000 euro mensili solo per stare con lui, anch'esso colf, quindi impossibilitata nel dargli soldi; a quel punto, mi rispondeva che non mi voleva in casa e che me ne sarei dovuta andare via, cercavo di convincerlo a cambiare idea senza riuscirci trovandomi costretta a chiamare il 112"... "C'è stato un ulteriore episodio accaduto nel pomeriggio del 04 luglio 2018, eravamo sempre da soli in casa.* I.M. *• aveva bevuto*
birra ed era ubriaco. Iniziavamo a litigare per questioni legate all'affitto e ai soldi; lui mi spingeva contro un armadio, e accusavo un dolore alla schiena; chiamavo il 112 giungeva una pattuglia dei CC e un 'ambulanza. " ..." Venerdì scorso in casa iniziava un 'altra lite tra me e mio marito sempre per questioni economiche, ma non passava alle vie di fatto, chiamavo ad ogni modo il 112. Il fatto più grave risale alle ore 02.00 circa di stanotte; stavo dormendo in camera, e in cucina vi era mio marito con il B avevano entrambi bevuto birra,
e parlavano a voce alta; non riuscendo a dormire per il loro vociare, mi alzavo e portatami in cucina chiedevo **a I.M.** *di parlare piano, in quanto avevo bisogno di riposare, avendo trovato un nuovo lavoro da un paio*
di mesi. Subito mi allontanavo per portarmi in bagno, ma lui mi seguiva e mi sferrava un pugno sulla bocca
facendomi sanguinare, lesioni aggravate dal fatto che faccio uso di doppio apparecchio dentale fisso. Alla mia richiesta di spiegazioni, mi seguiva anche in camera ivi trovandomi distesa a letto, quindi mi tappava
naso e bocca con una mano premendo forte tanto che non potevo né respirare né urlare, nel contempo mi
immobilizzava le braccia riuscendo a liberarmi; **B.J.**

che stava continuando a urlare e offendermi verbalmente, conducendolo infine in cucina; chiamavo il 112. A seguito di questo episodio riportavo dei lividi sulle braccia meglio specificati nel verbale di pronto soccorso in data odierna. ”... “Domanda: suo marito l’ha mai costretta ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà? R: qualche volta in passato ci ha provato, ma cercando di convincermi solo verbalmente. Ieri mattina invece, verso le ore 07.00 mi trovavo nel mio letto (dormiamo in letti separati da circa 4 mesi) e stavo dormendo, non c 'era nessun altro in casa; I_M_ *1 veniva da me ponendosi sopra il mio corpo chiedendomi di fare l’amore; al mio cenno di diniego si lasciava cadere di peso immobilizzandomi e abbassandomi parzialmente le mutandine, ma nel contempo riuscivo a risollevarle, poi desisteva e se ne andava; preciso che non è successo nuli 'altro, non c 'è stato alcun tentativo di penetrazione. Circa due settimane fa erano le 23.00, ero a letto e stavo guardando il mio telefono; lui entrava in camera ubriaco e mi veniva vicino; senza dire mdla si poneva nudo sopra di me ma nonostante il mio fermo diniego mi toglieva le mutandine e mi penetrava, nonostante non lo volessi, riuscendo ad ottenere un rapporto completo, io nel contempo urlavo ma ciò non lo faceva desistere. La fidanzata di* B_J_ *, tale* **C.D.** *si trovava in quel momento in cucina da sola, ma non faceva nulla, forse perché spaventata. Non chiamavo il 118 perché* **C.D.'"** *non è regolare e temevo la portassero via, inoltre non mi facevo refertare. ”*

E ancora: *"...da quando ha saputo che ho un altro uomo* IM *si ubriaca tutti i giorni. ”*

Infine, la donna ha rifiutato la collocazione presso una struttura protetta, dichiarando: *“appena ho disponibilità dello stipendio di fine mese, trovo un 'altra sistemazione e me ne vado non ho altro da dire. ”*

Ricostruita l’intera istruttoria dibattimentale, giova preliminarmente ricordare che *“le dichiarazioni della persona offesa, specie se vittima di violenza sessuale, costituiscono prova del fatto e non necessitano di riscontri estrinseci ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Tali dichiarazioni, al pari di qualunque altra dichiarazione testimoniale, sono sorrette da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur*

essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (così, da ultimo, Sez. 6, n, 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Meliini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali "in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza"). La testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e 1'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. u, 41461 del 2012, cit.), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 1). In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661). " Cass. pen. Sez. IH, Sent., (ud. 04/12/2017) 12-07-2018, n. 31826 Nella specie il vaglio di attendibilità delle dichiarazione rese da U.D.S. è sicuramente positivo.

Quanto all'attendibilità interna, il racconto della P.O. è chiaro, preciso, privo di contraddizioni o esagerazioni. Inoltre, la donna non ha nascosto elementi a lei sfavorevoli, quali la gelosia nei confronti dell'f.M. o il fatto che anche lei avesse, in alcune occasioni, mostrato una certa aggressività nei suoi confronti.

Sul piano dell'attendibilità estrinseca poi, la versione della donna è stata confermata sia in sede testimoniale dagli operanti di P.G., sia dai conviventi della coppia, sia dai referti medici e, in parte, anche dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.

I_M_ > ha ammesso, infatti, l'esistenza di frequenti litigi, accompagnati anche da insulti, nonché di aver *"alzato le mani"* sulla P.O. in almeno due occasioni (07.09.2016, 23.07.2018).

Risulta, dunque, pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, in relazione ai **capi b) e d),** ovvero circa agli episodi di lesioni aggravate descritti nei capi d'imputazione.

Con riferimento ai fatti descritti nei capi suddetti, giova ribadire che non solo la P.O. ha sempre descritto le aggressioni subite negli stessi termini (come si evince dal confronto tra i verbali di P.S. in atti, dalla denuncia- querela sporta il 23.07.2018 e dalla deposizione all'udienza del 06.05.2018), ma è stato lo stesso imputato ad ammetterli.
In tale quadro, deve osservarsi che la consumazione di reiterati atti lesivi di diritti fondamentali della persona (atti tradottisi in aggressioni fisiche e morali, perpetrate ai danni della P.O.) devono essere inquadrati in una cornice unitaria e integrano il delitto di maltrattamenti che, nella specie risulta pienamente provato per come descritto nel **capo a).**
Sul punto giova inoltre, ricordare che, da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo il quale, *"ai fini della configurabilità del reato di cui all'art: 572 c.p., deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione, E' sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali (Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997, Miriani, Rv, 208444). "* Cass. pen. Sez. Ili, Sent., (ud. 22/12/2017) 05-062018, n. 24979
In relazione alla violenza sessuale contestata al **capo c)** dell'imputazione, osserva il Collegio che non vi è ragione alcuna di dubitare di quanto descritto dalla P.O..
Giova, in particolare, rilevare che l'imputato ha ammesso i frequenti litigi nel contesto di coppia, le percosse, gli insulti e i motivi scatenanti gli stessi (ovvero la gelosia e la gestione del denaro), così da confermare indirettamente, in uno con i certificati medici attestanti le lesioni di cui ai capi b) e d), i reati di maltrattamenti e lesioni personali.
L'istruttoria svolta quindi conduce ad evidenziare la coerenza delle dichiarazioni e l'attendibilità della persona offesa, nella parte in cui la donna ha narrato, nel contesto della descritta vita di coppia connotata da condotte prevaricatrici e maltrattanti, di aver subito un rapporto sessuale nonostante la stessa avesse opposto rifiuto.
Sebbene il racconto dell'episodio di violenza sessuale non sia descritto nei particolari, non vi è motivo di dubitare della veridicità dello stesso avuto riguardo alla coerenza del narrato, avendo la donna confermato il racconto reso in sede di denuncia e tenuto conto che l'imputato non ha negato la materialità dei fatti (ovvero delle ripetute aggressioni fisiche e verbali) che giustifica financo un dissenso presunto.
Inoltre, ad avviso del Collegio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, la circostanza che la P.O. UD'.S. ~ ' non abbia richiesto l'intervento delle FF.OO. in occasione della violenza sessuale subita, richiedendolo, invece, in altre occasioni sicuramente caratterizzate da minor gravità (come l'aggressione del 04.07.2018), non costituisce elemento di rilievo, posto che la stessa P.O. ha chiarito di non averlo fatto per il timore che l'amica C.D. , irregolare sul territorio(dato questo incontestato), venisse espulsa.
In ogni caso, è emerso che la donna ha denunciato l'episodio di violenza a distanza di pochissimo tempo (ovvero circa 15 giorni dopo), in occasione della denuncia-querela sporta il 23.07.2018.
Ancora, la circostanza che la V i non abbia ricevuto alcuna confidenza in relazione alla violenza sessuale subita dalla P.O. non costituisce elemento idoneo a scalfire l'attendibilità di quest'ultima, anzi palesa un sintomo del disagio vissuto dalla vittima e del pudore che

spesso si innesta rispetto a circostanze analoghe; disagio che trova conferma nella descrizione, piuttosto scarna di particolari, fatta dell'episodio di violenza.
La P.O., infatti, non si è dilungata in dettagli, descrivendo tuttavia con precisione il nucleo essenziale dell'accaduto: lei era a letto, H.M: era entrato in camera, ubriaco, si era spogliato e le si era sdraiato addosso, lei aveva provato a bloccarlo per le braccia, ma lui non aveva desistito, abbassandole il Pantalone del pigiama e gli slip, l'aveva penetrata per via vaginale, incurante del suo dissenso, manifestato inequivocabilmente sia urlando sia dimenandosi.
Ancora, il fatto che C.D. abbia dichiarato nelle s.i.t. rese il 06.12.2018: *"le altre volte li ho solo sentiti",* avvalora il racconto della P.O., evidenziando come la C.D. fosse in casa in occasione di altre aggressioni (rispetto a quella del 23.07.2018), proprio come dichiarato dalla UD-S..
Peraltro, anche la circostanza che la UD-S-1 abbia dichiarato che, in altre occasioni, l'imputato le avesse chiesto di avere con lui rapporti sessuali, evidenziando come si fosse arrestato di fronte al suo rifiuto, o ancora, il fatto che abbia riferito di un tentativo di violenza nella mattina del 23.07.2018, senza, tuttavia, soffermarsi sui particolari, evidenzia il pudore mostrato dalla donna e avvalora il dato che l'episodio narrato si sia realmente verificato con la descritta portata.
Infine, deve essere evidenziato che le circostanze descritte dai testi della difesa (M.P. - P.R. - C.F.M.- P.A) non scalfiscono minimamente il quadro probatorio delineatosi in virtù delle dichiarazioni della persona offesa, anzi ne confermano l'attendibilità posto che quest'ultima non ha negato la propria gelosia ed è stata puntuale nella descrizione di tutti gli episodi, anche quello relativo all'incontro con i datori di lavori dell CM- Peraltro, i suddetti testi non avevano con la P.O. un rapporto di convivenza, né di amicizia, per cui non hanno partecipato alla vita di coppia, né hanno potuto riferire in relazione alle aggressioni patite dalla parte offesa.
Ancora le dichiarazioni rese dall'imputato hanno evidenziato che questi ha, comprensibilmente, cercato delle giustificazioni ai suoi comportamenti; in particolare ha provato ad addurre delle motivazioni anche rispetto all'evidenza contraria di alcuni riscontri (cfr. ad esempio quanto accaduto con riferimento all'episodio del cellulare rotto alla P.O. per evitare che richiedesse l'intervento delle forze dell'ordine, rispetto al quale l'imputato ha, in un primo momento, provato a negare di averlo danneggiato, per poi sostenere che fosse suo e che sarebbe stato già rotto in precedenza).
In diritto, va osservato che, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della Suprema Corte di Cassazione dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, vi è concorso tra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie d'atti vessatori di natura diversa, tipici della condotta di maltrattamenti, (cfr. sez. 3, 12.11.2008 n. 46375, Cantore, RV 241798; sez. 3, 25.6.2008 n. 35910, Ouertatani, RV 241091), parimenti va osservato con riferimento al delitto di lesioni.
Più in generale, va rilevato sul punto che le lesioni e l'atto di violenza sessuale, pur mantenendo rilevanza penale autonoma, sono anch'essi elementi costitutivi del delitto di

maltrattamenti, allorché a tali atti, come nella specie, si aggiungano ulteriori comportamenti vessatori nei confronti della vittima.
Pertanto, non essendovi piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi posti in essere dall'imputato non risultano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale ma involgono anche vessazioni di natura diversa, vi è concorso tra i reati di violenza sessuale, di lesioni e quello di maltrattamenti.
Nel caso di specie le minacce e le vessazioni poste in essere dall'imputato non si sono esaurite nella violenza sessuale, ma hanno comportato, attraverso l'intero comportamento riferito dalla persona offesa, uno stato abituale di vita caratterizzato da sofferenze fisiche e psichiche, da prevaricazioni e umiliazioni.
Ciò trova riscontro nella lunga deposizione con la quale la parte lesa ha descritto la condotta dell'imputato per come si è sviluppata nel tempo e la stessa si palesa del tutto esaustiva.
Va, altresì, osservato che ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità poiché, data la natura abituale dei delitti in esame, l'intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito. Ancora, non fa venir meno l'abitualità del delitto di maltrattamenti la circostanza che la donna, per un lungo periodo di tempo, aveva dormito a casa dell'imputato per un solo giorno alla settimana, né il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità. Infatti, trattasi di reato avente natura abituale, per cui l'intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito.
Dunque risulta corretta la qualificazione giuridica dei fatti-reato e parimenti risultano sussistenti le contestate aggravanti, posto che il reato di violenza sessuale di cui al capo c) è stato commesso ai danni della donna con cui l'imputato aveva avuto una relazione affettiva e partimenti può osservarsi con riferimento ai reati di cui ai capi b) e d) che risultano, altresì, aggravati perché commessi in occasione della commissione del reato di maltrattamenti di cui al capo a).

Giova, peraltro, rilevare (essendo stato oggetto di discussione) che *"Il reato di lesioni personali, quando aggravalo ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d'ufficio, anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 e di questo al citato art. 576."* Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/01/2016, n. 3368

Per tutte le motivazioni esposte deve essere riconosciuta la penale responsabilità di M per i reati a lui ascritti, nei termini di seguito specificati.
I reati giudicati sono stati commessi con modalità analoghe e nei confronti della medesima parte offesa; ne consegue che risulta ad essi applicabile la disciplina del reato continuato.
In particolare, risulta più grave il reato di violenza sessuale di cui al capo c), aggravato perché commesso ai danni della donna con cui l'imputato è stato legato da relazione affettiva.
Possono essere riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, atteso che possono essere valorizzati sia l'incensuratezza, sia il buon inserimento sociale,

nonché l'offerta risarcitoria formulata in favore della P.O. (pari ad euro 1.000,00); circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio. Va osservato, altresì, sul punto che l'offerta risarcitoria suddetta (pari ad euro 1.000,00), sebbene valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non può essere ritenuta adeguata ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., atteso che l'esigua somma non è sicuramente sufficiente al ristoro integrale dei danni patiti dalla P.O..
Valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche giudicate prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione, IM. deve essere condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (pena così calcolata: ritenuto più grave il reato di cui al capo c), pena base anni 5 di reclusione ridotta ad anni 3 e mesi 4 per il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, pena aumentata per la continuazione di mesi 8 di reclusione in relazione al capo a) e di mesi 2 di reclusione per ciascuno dei capi b) e d).
Alla presente condanna segue *ex legge* quella al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere.

Ai sensi degli artt. 29 ss. e 609 *nonies* c.p. l'imputato deve essere dichiarato interdetto temporaneamente dai pubblici uffici per anni 5 e interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela alla curatela e aH'amministrazione di sostegno.
A pena espiata, deve, inoltre, trovare applicazione la misura di sicurezza personale dell'obbligo di informare le forze dell'ordine del luogo ove è fissata la propria residenza e sugli eventuali spostamenti, per la durata di anni 1, ai sensi dell'art. 609 *nonies,* comma 3, c.p..

Venendo alle richieste formulate dalla parte civile, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno a carico di I M ai sensi dell'art. 185 cp.
Si è ricostruito che l'imputato si è reso responsabile di gravi delitti contro la compagna che ha esternato il suo dolore.
La precisa entità dei danni patrimoniali e morali di quanto sopra descritto dovrà essere meglio quantificata in altro giudizio. In questa sede, tuttavia, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva può essere liquidata la somma di € 10.000,00, tenuto conto della sofferenza morale patita dalla vittima di plurimi reati.
Altrettanto, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio che, valutati i parametri in vigore e l'attività svolta, si determinano in complessivi € 2.580,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Somma che dovrà essere versata a favore dello Stato anticipatario, essendo la parte offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La complessità della vicenda trattata consente di indicare in 30 giorni il termine per il deposito della presente motivazione.
Ai sensi dell'art. 304 lett. c) cpp si sospende in pari misura il termine di durata massima della custodia cautelare in carcere attualmente in atto per l'imputato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

I-M- colpevole dei reati a lui ascritti, e ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche
giudicate prevalenti sull'aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

DICHIARA

Visti gli artt. 29 ss, 609 nonies c.p.,

L'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
alfimputato, a pena espiata, la misura di sicurezza personale dell'obbligo di tenere
informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, per la durata di anni 1;
visti gli artt. 538 ss cpp

APPLICA

CONDANNA

I-M- ' al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita U.D.S. da liquidarsi in
separato giudizio ed indica a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di €10.000;

CONDANNA

Inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi €2580,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato anticipatario;
visti gli artt. 544, co 3, 304 lett. c) c.p.p.,

INDICA

in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende in pari misura il termine

N. 3739/18 RG TRIBUNALE

N. 34583/17 R.G.N.R.

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale
in Composizione Monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Mattone

all'udienza del giorno 21.05.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

H.A.S. I, nato in Egitto il 1981, residente a 1

- non comparso -

difeso di fiducia dall'Avv. del foro di , con studio in

- presente-

Del reato p. e p. dagli artt. 61 co.l n.l e n. 11 quinquies e 572 c.p., perché maltrattava la convivente,

M.P. . anche in presenza dei Civili minori. **H.A.** nata a 201 2.

H.O. A.S. NTM nato da una precedente

IMPUTATO

relazione a .2002, costringendoli a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni
genere, ingenerando negli stessi un perdurante stato d'ansia e paura nonché il fondato timore per la propria incolumità. In particolare, non perdeva occasione per innescare inutili discussioni al culmine delle quali sfogava la propria rabbia su oggetti e suppellettili; + la costringeva a sopportare il peso economico familiare essendo la stessa l'unica fonte di reddito; la controllava e le impediva di uscire con le amiche; la ingiuriava con epiteti quali: *"puttana"',* la picchiava di continuo con schiaffi e pugni al volto; con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia ed in presenza di soggetti minori degli anni diciotto.

(FG) il

1971, residente

a

nata a

Persona offesa

M.P.

In dall'anno 2012 fino al mese di agosto 2017 Con la recidiva specifica ed infraquinquennale

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione.

La **difesa dell'imputato** ha chiesto minimo della pena e i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio, emesso dal GUP in sede in data 14.03.2018.
H.A.S. **è**
stato tratto innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei fatti di cui in rubrica e, in particolare, del delitto di maltrattamenti in famiglia perpetrato nei confronti della convivente, **M.P.** tm clic in presenza dei figli minori.

All'udienza del **5.06.2018,** dichiarato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove come richieste dalle
MP
M_P_ m. presenza don imputato

Alla suddetta udienza, con il consenso delle parti, sono stati inoltre acquisiti: l'esposto e la denuncia-querela sporti dalla P.O. rispettivamente il 10.07.2012 e il 19.8.2017 (per la valutazione anche nel contenuto)- il verbale di sommane informazioni rese dalla P.O. in data 16.09.2017; le annotazioni di servizio del 13 092015 del
AC **C'N_**
rinviato all'udienza dell'**11.02.2019** in cui **è** stato escusso il teste C.N. il processo è stato

All'udienza del 21.05.2019 è stato escusso il leste **A.C.** > e. chiusa 1 'istruttoria dibattimentale le
parti hanno concluso come in epigrafe.

All'esito della Camera di Consiglio è stata pronunciata sentenza, dando lettura dell'infrascritto dispositivo con deposito della motivazione riservato nel termine di sessanta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalle prove acquisite, si impone l'affermazione della Pemtie responsabilità eh H.A.S. in .dazione ai r^o a im e'awi^ deserto
m rubrica, commesso ai danni della convivente,

Alla stregua del compendio probatorio e dalla documentazione acquisita (in particolare l'esposto e la denuncia-querela sporti dalla P.O. rispettivamente il 10.07.2012 e il 19.8.2017; il verbale di sommarie informazioni rese dalla P.O. in data 16.09.2017; le annotazioni di servizio del 13 09 2015 del 15 05 2016 e del 27.10.201 6: i verbali di SII da **CK** **A.C** 2L0920?7^ -^^*2.*
quanto dichiarato dai testi escussi, è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.

Nella denuncia-querela sporta, la M.P ·specificava di conoscere HAS.

incontrato dopo la sua separazione dall'ex marito, con cui aveva avuto tre figli (due dei quali ancora minorenni). La P.O. e 1 imputato avevano, quindi, intrapreso una relazione dalla quale, il 2012. era nata una figlia di nome A . Dopo la nascita della bambina, l'odierno imputato si era recato a vivere con lei e gli altri figli nell'appartamento sito in

A partire da quel momento, la P.O. aveva riscontrato un cambiamento nell'imputato, prima partner amorevole, poi *"facile all'ira, dedito al bere oltre che al gioco, poco incline al dialogo ed al ragionamento"* (cfr. denuncia- querela del 19.08.2017). Infatti, poco tempo dopo l'inizio della convivenza, si era verificato un episodio molto grave: l'odierno imputato l'aveva raggiunta in un parco limitrofo alla loro abitazione (dove la donna si trovava in compagnia della figlia piccola) e, vedendola parlare con alcune amiche, a lui poco gradite l'aveva rimproverata e, a seguito di un diverbio, le aveva sferrato un ***" violento pugno in viso a cuiseguirono una sene di calci .*** In ragione di quanto accaduto la donna si era recata, all'epoca dei fatti, in ospedale con un occhio gonfio e poi presso il Commissariato di segnalando l'accaduto. In quella stessa occasione, nel 2012, aveva riferito agli agenti del Commissariato di _ un diverso e ulteriore episodio di violenza, sempre subito dal compagno, risalente all'anno precedente, in cui era già stata *"colpita con uno schiaffo"*.(esposto del 10.7.2102). Aveva raccontato, inoltre, che **l'H.A.S. l'aveva anche minacciata di portare la figlia con sé in Egitto** (circostanza quest'ultima riportata nell'esposto in atti del 10.07.2012). Ancora, negli atti acquisiti la P.O. aveva riferito che, nonostante avesse perdonato l'imputato a seguito del "- te W si erano ulteriolmente intensificate. Stando al racconto della . . ~~, pei ragioni dettate prev~~alentemente dalla gelosia e dall'incapacità di trovare un occupazione stabile, l'imputato, infatti, l'aveva insultata di fronte ai figli con termini quali ***"Puttana, merda"*** e **la minacciava di morte, anche mimando e dettagliando le modalità con cui l'avrebbe uccisa *("dicendo che gli basterebbe afferrarmi e stringermi al collo" cfr, pag 2/3 della denuncia del 19.08.2017) .*** Inoltie, la donna aveva raccontato di un ulteriore episodio, avvenuto intorno alla fine del 2013, in cui al culmine di un litigio, 1 imputato le aveva dato uno schiaffo sul viso, accusandola di avere un amante.

1 figli C T e M (che all'epoca della denuncia avevano rispettivamente 22, 15 e li anni) erano stati presenti durante alcune aggressioni verbali e avevano saputo dalla madre che era stata picchiata per cui tutti e tre erano impauriti dall'imputato.

Le minacce proferite dal l'imputato si erano sempre più intensificate, la P.O. ha evidenziato che quest'ultimo **aveva paventato di farli saltare in aria tutti con la bombola del gas,** nonché **di portare in Egitto i due figli,** nati dalla loro relazione.

Proseguendo nella narrazione degli episodi, la P.O. ha raccontato che il **18.08.2017,** il giorno prima di sporgere la denuncia-querela, 1 imputato, che già la mattina l'aveva minacciata di morte di fronte al figlio maggiore e alla sua ragazza, 1 aveva raggiunta in serata al parco (dove la donna si trovava con la bambina più piccola) e I aveva insultata, **aggredita verbalmente e minacciata di morte,** spaventando la bambina, che aveva pianto, e inducendola a chiamare le forze dell'ordine, al suo rientro a casa.

La donna ha confermato di vivere un rapporto caratterizzato dalla sopraffazione e dalla violenza, evidenziando che 1 imputato l'aveva considerata una *"merda",* inoltre questi non

aveva contribuito economicamente ad alcuna spesa familiare, gravando su di lei, ed era *"spesso ubriaco".*

Che aveva insultato, minacciato e picchiato la p.o..
ha contato l'episodio al quale la madre si era recata all'ospedale con l'occhio nero: *Mi ricordo bene che il signor- -S-era bello ubriaco, già dal primo pomeriggio, è andato al parco con mia madre a portare i miei fratelli e la non so cosa abbia avuto e ha cominciato ad offenderla finché non è arrivato proprio ad alzare le mani.* " (cfr. trascrizioni dell' 11.02.2019, pag. 4).
Ha narrato un episodio dell'agosto 2017, avvenuto quando l'imputato, sotto l'effetto dell'alcol era stato allontanato da casa Mpa p.o. inseguito a una discussione. In quel frangente, H.A.S. aveva iniziato a insultare, teste, À.C. , era stata minacciata, in quanto l'imputato le aveva detto: *"Se non ti tappi la bocca ti infilo quella lingua non ti dico dove ".*

C.N. ha precisato, poi, che I imputato era spesso ubriaco, praticamente tutti i giorni, e se c'era qualcosa che non condivideva, era particolarmente irascibile e si alterava anche per motivazioni futili quali ad esempio, la richiesta di un contributo al mantenimento della famiglia *(" mia madre gli chiedeva se gli dava una mano a pagare comunque le bollette, le rette della scuola per i due piccoli che hanno avuto assieme e lui gli rispondeva male, si alterava. "* -cfr. trascrizioni dell' 1 1.02.2019, pag. 6).
Il teste ha dichiarato, infine, che a seguito di un brutto litigio intercorso tra la madre e l'imputato, circa 2 mesi prima della testimonianza, quest'ultimo, dopo averla sbattuta a terra e averle procurato una frattura al braccio, si era allontanato definitivamente da casa.
Il C-N-ha, altresì, precisato che i litigi non si erano mai verificati alla presenza dei bambini più piccoli mentre erano talvolta intercorsi in presenza sua e del fratello di 17 anni. 11 teste ha, tuttavia, chiarito che le liti erano avvenute in casa, sovente di notte, e che la camera da Ietto della madre era situata vicino alla sua. quindi era capitato che si fosse svegliato per i rumori. '

A-C- confermato quanto già dichiarato dada P.O. c dal fidanzalo C.N. particolare, ha riferito che l'odierno imputato attualmente non vive più con 1 a M-P- ma che, nonostante ciò, continua a vedere i propri figli fuori dalla casa familiare.
M.P.
discussione era avvenuta nei Gennaio 2019 e. da allora, la M.P 'avoca de fin to' amen 1 imputato dall'abitazione.

I fatti narrati trovano riscontro anche nelle annotazioni di servizio del 13.09.2015, del 15.05.2016 e del 27.10.2016 (acquisite con il consenso delle parti) dalle quali emergono i vari interventi effettuati dalle FF.OO..

Dalle dichiarazioni acquisite e dalla documentazione in atti, dunque, emergono almeno tre episodi di violenza tisica (il primo più risalente; il secondo, più grave, verificatosi dopo il primo anno di convivenza ed il terzo relativo agli ultimi mesi del 2013), oltre ad una molteplicità di episodi di violenza morale concretatisi in gravi offese e minacce, anche di morte, rivolte alla p.o., anche in presenza dei figli minori.

Il teste C-N- ha ben descritto il clima di sopraffazione vissuto dalla madre; ha anche narrato un ulteriore episodio, risalente al mese prima che l'imputato lasciasse la casa della P.O. e che ha portato al suo definitivo allontanamento.

In particolare, in seguito a una discussione causata dal rifiuto dell'imputato di restituire le chiavi di casa, quest'ultimo ha reagito, strattonandola e causandole la rottura di un braccio (trascrizioni dell'11.2.2019, pag.7).

La circostanza è stata poi confermata anche dalle dichiarazioni rese dalla teste A.C. che ha ricordato di aver appreso anche dalla stessa M.P. di un infortunio ai braccio, dovuto ad una caduta cagionata dallo strattonamento subito dall'imputato.

Nella denuncia querela, acquisita con il consenso delle parti, la P.O. ha confermato che i figli avuti dal precedente matrimonio (di cui due ancora minorenni all'epoca dei fatti) avevano assistito alle denigrazioni e agli insulti rivolti a lei e, talvolta, ne erano anche stati diretti destinatari.

Sempre in denuncia, la M-P- i ha, infatti, dichiarato che i figli erano intimoriti dai gesti e dalle minacce di H.A.S., jn particolare il figlio maggiorenne aveva sporto una denuncia contro l'imputato in data 12.06.2014 e il figlio T , di 15 anni, era stato costretto a dormire "con *un crick sotto al letto pronto per ogni evenienza''* (cfr. denuncia-querela del 19.08.2017).

La donna ha confermato, quindi, di vivere un rapporto caratterizzato dalla sopraffazione e dalla violenza, evidenziando che l'imputato la considerava una *"merda",* accusandola di tradirlo, inoltre non contribuiva economicamente ad alcuna spesa familiare, gravando integralmente su di lei.

Come già evidenziato, la M-P - ha chiarito la gravità delle minacce proferite dall'imputato, evidenziato che quest'ultimo spesso le rivolgeva minacce di morte, paventando di farli saltare in aria tutti con la bombola del gas.

All'udienza del 31.10.2018 la persona offesa, ' confermato i fatti sopra riportati e già stata vittima di un pugno al volto ed era stata presa a calci.

descritti nella querela acquisita. Ciò nonostante, ha cercato di minimizzare quanto accaduto, ripercorrendo unicamente l'episodio più grave, avvero quello verificatosi ne!

parco davanti l'abitazione familiare, in cui era

L'atteggiamento della donna può essere ricondotto alla difficile condizione emotiva vissuta. Infatti, nonostante la sofferenza causata dalle ripetute e violente vessazioni subite dal compagno, la M-P. alla data della deposizione resa, continuava ad intrattenere la relazione sentimentale con l'imputato per cui la tendenza a provare a minimizzare quanto accaduto, ripercorrendo solo gli episodi più gravi, è sintomo di attendibilità della parte offesa che ha cercato, per quanto possibile, di non screditare gravemente il compagno.

In ogni caso, la P.O. ha confermato quanto dichiarato in denuncia e anche dalle frasi, con cui parrebbe voler descrivere un mutato clima familiare, ha lasciato tuttavia trasparire la sopraffazione e le vessazioni subite, ribadendo di essere stata vittima di minacce che sarebbero cessate nell'ultimo periodo di convivenza ("S7 *ogni tanto c 'è qualche discussione ma normale come tutte le famiglie, però diciamo non più insulti minacce di questo genere. "* - cfr. trascrizioni del 31.10.2018, pag. 5).

Anche in relazione al coinvolgimento dei figli, la M_P_ ha dichiarato: *"No, no, coinvolti no, anche perché*
la maggior parte diciamo che è successo qualcosa che abbiamo litigato io e lui. Gli altri miei tre figli non c 'erano quasi mai. I due piccoli se ci sono, ma non sono mai presenti, cioè, nel senso ... nella discussione così, magari litighiamo io e lui ma non davanti a loro, cerchiamo sempre insomma di non fare vivere questa situazione difficile."(cfr. trascrizioni del 31.10.2018, pag. 6).

Infine, la donna ha dichiarato di essere seguita, insieme ai figli, dai servizi sociali.

Alla luce del contenuto delle prove acquisite, risulta provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli.

Ciò posto, ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla P.O. che, peraltro, trovano riscontro anche nelle testimonianze di 'C.N. e di A.C. 5 nonché valutati tutti gli atti utilizzabili per la

decisione, deve essere affermata la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Né la condotta dell'imputato (che non si è presentato per rendere l'esame) consente di pervenire ad una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti.

Come noto, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, tanto più in casi come quello di specie in cui la P.O. non si è neppure costituita parte civile, dimostrando di non aver alcun interesse personale rispetto alla decisione.

Giova ricordare che integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di chi sia solito offendere e ingiuriare la convivente, compiendo più atti di natura vessatoria, determinanti sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi.

Come noto, il delitto di maltrattamenti in famiglia ha natura abituale e non presuppone necessariamente una continuità ininterrotta delle vessazioni, ben potendo, in una relazione, alternarsi momenti di relativa tranquillità e pacificazione tra le parti a momenti di violenza e sopraffazione. Dunque, l'intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito.

In punto di elemento soggettivo, il dolo del reato non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, in quanto è sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese chiarito che: "*... il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima medesima (Sez. 6, Sentenza n. 25183 del 19/06/2012, rv. 253042). Non occorre, in altre parole, che l'agente deliberi una volta per tutte di imporre ai familiari un penoso regime di vita, e concepisca unitariamente le proprie condotte in senso strumentale alla realizzazione di quell'obiettivo, essendo piuttosto sufficiente che le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del loro carattere ripetuto, e della loro idoneità a creare una stabile e dolorosa patologia della vita familiare (Sez. 6, Sentenza n. 15146 del 19/03/2014, rv. 259677)"* Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/10/2014) 14-01-2015, n. 1400.

Ancora, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha enunciato il seguente principio, condiviso da questo giudicante e estensibile al caso in esame, nella parte in cui ha chiarito che: *"Nel reato di cui aU'art. 572 c.p. che maturi all'interno di una relazione di coppia il carattere di sistematica vessazione e sopraffazione della personalità della vittima può essere integrato anche da condotte che si configurino quali reazione ad altre che attribuite al coniuge, persona offesa, vengano intese dall'imputato come violative delle regole proprie della convivenza coniugale là dove la reazione sconfini in comportamenti che per pregiudizi arrecati e loro frequenza integrino il*

reato di maltrattamenti in famiglia." Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-05-2018) 06-07-2018, n. 30745

Facendo applicazione del suddetto principio al caso di specie emerge chiaramente che le condotte tenute dall'imputato, sebbene fossero inserite in un contesto familiare difficile, integrano la fattispecie di reato di cui questi è chiamato a rispondere.

Infatti, la condotta dell'imputato, che ha determinato il superamento della tollerabile convivenza, deve essere letta come l'espressione di una volontà volta a creare un clima di sopraffazione, attraverso l'adozione di comportamenti sconfinanti nel reato di maltrattamenti, consistiti in offese e ingiurie contro la P.O., accompagnate ad aggressioni sia verbali che fisiche.

Risulta quindi integrato il reato di cui aU'art. 572 c.p..

Sussiste, altresì, 1'aggravante di cui aU'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p. giacché le condotte violente si sono verificate in casa e, sovente, alla presenza dei figli minori, nati dal precedente matrimonio della P.O..

In particolare la P.O. ha confermato che le aggressioni avvenivano spesso alla presenza dei figli nati dal precedente matrimonio e, al riguardo, ha anche specificato che il figlio T di 15 anni dormiva con un *"crick"* sotto il letto, con ciò dimostrando l'esistenza di ripercussioni anche sul minore.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, d'altronde *"La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione de! reato, anche quando*

la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza" (Cass. Pen. Sez. 1,2/3/2017 n. 12328)
Sussiste, altresì. I aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. giacché ìe condotte violente si sono spesso verificate a CNuito di discussioni avvenute per futili motivi, quali la gelosia, cosi come confermato anche dal teste

Dunque, sono state correttamente contestate le aggravanti dell'aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18 e dell'aver agito per futili motivi.

Ciò nondimeno, al solo line di mitigare il trattamento sanzionatorio, nonché in considerazione del comportamento processuale tenuto dall'imputato che, per il tramite del suo difensore, ha favorito una più celere definizione del giudizio, possono essere concesse all'.H_A:S_ le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* e 61 n. I c.p., essendo emerso che, nonostante la crisi del rapporto sentimentale, l'imputato ha continuato a svolgere il suo ruolo genitoriale con i figli nati dal rapporto con la P.O..

Non deve essere ritenuta, invece, la contesta recidiva, atteso che i fatti di cui all'imputazione non appaiono sintomatici di una più spiccata capacità a delinquere; essendo, comunque, valutabili i sintomi di disagio sociale manifestati dall'imputato e più volte sottolineati dalla P.O..

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p., appare congrua la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, determinata partendo da una pena base di 2 anni e 3 mesi di reclusione (pena che si discosta dal minimo edittale in ragione del considerevole lasso temporale in cui si sono protratte le condotte vessatorie tenute dall'imputato), ridotta a 1 anno e 6 mesi di reclusione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche, riconosciute in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Ai sensi dell'articolo 535 c.p.p. alla condanna consegue quella ai pagamento delle spese processuali.
Sussistono le condizioni per riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quello della non menzione della presente condanna nel certificato del Casellario Giudiziale, potendosi formulare una positiva prognosi di futura astensione dalla commissione di altri reati posto che, nonostante la la ci isi del rapporto con la P.O., I imputato si è allontanato dalla casa familiare ma ha continuato a svolgere il suo ruolo genitoriale, con i figli nati dalla coppia, provando quindi a dimostrare un senso di responsabilità.
Ai sensi dell'articolo 544, comma 3, c.p.p., si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione in considerazione del carico del ruolo e del concomitante impegno di questo giudice nella trattazione di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari che impongono una più celere trattazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

H_A_S_ _ responsabile del reato a lui ascritto e, esclusa la recidiva, concesse le attenuanti
generiche prevalenti sulle contestate aggravanti di cui all'art. 61 co. I e n.l 1 *quinquies* c.p., lo

CONDANNA

alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 163 e ss. e 175 c.p.

concede la sospensione condizionale della pena e ordina la non menzione della condanna;

visto 1 art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in 60 giorni il temine per il deposito della motivazione.

Milano, 21.5.2019
3

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico di Milano Dr.ssa Valeria Recaneschi alla pubblica udienza del 22.05.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e ss. c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di

C A
nato il .1955 a , residente a
domiciliato in ;

libero assente',

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
(elezione di domicilio del 4.9.2017);

Difeso di fiducia dall'avv. del Foro di 1
sostituita ex art. 97 co.4 c.p.p. dall'avv. ;

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art.572 c.p. perché maltrattava la moglie separata, S A **costringendola a subire mortificazioni vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato d'ansia e paura nonché il fondato timore per la propria incolumità. In particolare, la ingiuriava con epiteti quali: *"sei una terrena", le chiedeva somme imprecisate di denaro e pretendeva, dietro minaccia di uccidersi, di accedere alla casa coniugale, reiteratamente la minacciava,***

anche attraverso telefonate, messaggi e lettere di ucciderla nonché di dare fuoco alla casa qualora non avesse assecondato le sue volontà.
In fino al 30.5.2017

- giusta
delega
Con l'intervento del P.M.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
La DIFESA chiede la assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine chiede il minimo della pena con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto del G.U.P. datato 12.01.2018 C.A. è stato rinviato a
giudizio davanti a codesto Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 572 c.p. (imputazione meglio descritta in epigrafe) per l'udienza del 22.3.2018, rinviata in ragione del legittimo impedimento a comparire dell'imputato.
L'udienza del 25.06.2018 è stata rinviata in conseguenza della adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dall'U.C.P.I.
All'udienza del 3.12.2018, celebratasi dinanzi alla sottoscritta a seguito di riassegnazione del procedimento conseguente alla immissione in possesso, le parti hanno concordato, ai sensi dell'alt. 493 co. 3 c.p.p., l'acquisizione al fascicolo dibattimentale degli atti di indagine. Alla medesima udienza la persona offesa si è sottoposta ad esame.
All'esito dell'istruttoria è stata disposta ex art. 507 c.p.p. perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato.
All'udienza del 19.04.2019 il perito nominato si è sottoposto all'esame delle parti. Terminata così l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 3.05.2019, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.
All'udienza del 17.05.2019, fissata al fine di consentire l'esercizio del diritto di replica, il V.P.O. ha dichiarato di aderire alla astensione

proclamata dalla FERDERMOT.
All'udienza del 22.05.2019, in assenza di repliche, il Tribunale ha pronunciato sentenza mediante la lettura del dispositivo.

Ritiene questo giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in assenza dell'imputato, la responsabilità del medesimo per il reato a lui ascritto sia ampiamente provata.
Con particolare riferimento alla valutazione dell'abbondante materiale probatorio acquisito va osservato che la persona offesa è risultata del tutto attendile nella ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, pur con le difficoltà connesse a dover ripercorrere una vicenda personale e dolorosa. Il suo narrato è riscontrato poi dalla dichiarazioni rese in sede di indagine dai figli e dal fratello dell'imputato nonché dai diversi messaggi telefonici acquisiti e provenienti dall'imputato stesso. A ciò si aggiunga che nel corso della deposizione non ha manifestato il benché minimo risentimento nei confronti dell'ex compagno tanto che nemmeno si è costituita p.c. nell'odierno procedimento.
Ciò premesso ai fini della ricostruzione dei fatti di cui all'imputazione è opportuno muovere dalla querela sporta da S.A. in data 17.10 2016 nella quale la p.o. ha riferito di aver contratto matrimonio con C-A- r il 16.08.19. Dalla unione
erano nati il . 1977 J e il 1984L
Già durante la convivenza matrimoniale il C.A. aveva assunto atteggiamenti da *"padre - padrone",* non coinvolgendo la moglie nelle decisioni relative alla vita
familiare. Quando la p.o. cercava di esprimere la propria opinione veniva aggredita con urla ed epiteti del tipo *"terrona".* Nel 2014 il C.A. intratteneva un relazione extraconiugale. Durante le vacanze estive mentre si trovava con la moglie in Calabria decideva di andare dalla amante, che si trovava in Sicilia. Al suo ritorno umiliava la p.o. con frasi del seguente tenore *"sono stato dal lei, ora le compro i biscotti alla mandorle e glieli faccio assaggiare, tu le devi portare rispetto a questa donna, ti devi dimenticare l'A > che hai conosciuto, ora è venuto fuori il vero A. >, vi farò piangere, vi farò soffrire".*
Al ritorno dalle ferie ogniqualvolta l'imputato usciva di casa per passare del tempo con la amante coglieva l'occasione per ricordare alla moglie che

avrebbe dovuto portare rispetto alla sua amante. In due occasioni, durante le discussioni con il marito era stata preso per il braccio. In una circostanza il *C. A.*le aveva girato il braccio causandole dolore. La p.o. non si era recata in ospedale per vergogna, essendo dipendente della struttura ospedaliera con la qualifica di infermiera, e si era fasciata il braccio applicando una pomata.
Nel mese di aprile 2015 la coppia si separava dinanzi al Tribunale civile di Busto Arsizio. In sede di separazione veniva statuito il diritto di abitazione nella casa coniugale, che era cointestata, per la durata di dieci anni in favore della S.A. . Quanto al denaro sul conto corrente cointestato veniva disposta al divisione in parti uguali (circa 29.000 euro ciascuno).
Poiché dopo la separazione il *C A*, che svolgeva regolare attività lavorativa, sperperava tutto il denaro, chiedeva alla moglie di ospitarlo presso la abitazione. S.A.
, impietosita dalle condizioni economiche, e anche di salute precaria, dell'ex coniuge, lo accoglieva a casa.
In quel periodo l'imputato tentava due volte il suicidio mediante ingestione incongrua di psicofarmaci.
Successivamente, dopo aver interrotto la relazione con la prima compagna e aver iniziato una nuova relazione con un'altra donna, iniziava a porre in essere un comportamento molesto e minaccioso ai danni della ex moglie che, nonostante tutto, continuava ad ospitarlo presso la abitazione.
In particolare l'imputato chiedeva insistentemente alla p.o. il versamento della somma di 80.000 euro - pari a suo dire al valore della sua quota sulla casa coniugale - al fine di potersi così sposare "cow *la donna della sua vita".*
Il giorno 16.10.2016, giorno precedente alla presentazione della denuncia, l'imputato, riferendosi alla p.o., inviava un messaggio al cognato del seguente tenore " *Io la faccio fuori altro che tranquillo se non mi concede ciò che ho detto".*
Le richieste di denaro da parte dell'imputato alla p.o. divenivano sempre più frequenti e con modalità minacciose tanto che la p.o., esasperata dalle continue minacce dell'ex coniuge (che viveva ancora con lei non avendo altro luogo dove andare) si recava a da alcuni parenti dal 10.12.2016 sino al 26.12.2016. In quel periodo le insistenti richieste di denaro avvenivano tramite messaggi alla figlia L e a C.F ' (cugino della S.A.
La sera del 24.12.2016 iD C-*A*- contattata tramite messaggio la figlia L . In un primo messaggio minacciava di suicidarsi, nel secondo, invece, scriveva

le seguenti parole *:"Vi brucerò la casa così nessuno la userà".*
Poco tempo dopo l'imputato, oltre e pretendere dalla S.A. la dazione di 80.000 euro, le chiedeva, con i soliti modi, di firmare le pratiche per il divorzio. Al rifiuto della donna alzava il braccio dicendo *"prima o poi ti arriverà un pugno".*
Come già anticipato il narrato della o.o. risulta ampiamente riscontrato dalla documentazioni in atti e dalla sit rese dai figli e dal fratello dell'imputato.
In particolare C- • ha descritto il padre come il classico padre - padrone e la madre come una donna remissiva che cercava di accontentarlo proprio per evitare qualsiasi scontro.
I. comportamenti maltrattanti del padre ai danni della madre erano iniziati a seguito della
scoperta, da parte della S.A. della relazione coniugale. L'imputato, vistosi scoperto, aveva iniziato a denigrare la moglie profferendo nei suoi confronti frasi del seguente tenore *"puzzi di pipì... maledico il giorno che ti ho sposato ... io non ti ho mai amato".* La teste ha poi riferito che il padre aveva elargito alla amante ingenti somme di denaro e che pertanto era rimasto privo di risorse economiche, motivo in cui la madre aveva accettato di ospitare presso la sua abitazione l'ex marito. C-L- ha poi
confermato quanto già riferito in querela dalla mamma secondo cui il padre, avendo iniziato una nuova relazione con altra donna, pretendeva dalla il pagamento della somma di 80.000 euro, necessari, a suo dire, per intraprendere una nuova vita con la compagna. Ha noi ribadito che le somme di denaro venivano richieste con modalità minacciose.
B -P- ' ~ specialista in psichiatria - perito nominato dal giudice al fine di
valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, ha spiegato di non aver potuto visitare l'imputato in quanto in un primo momento lo stesso si era sottratto all'esame e poi era stato ricoverato.
II. perito ha però analizzato la copiosa documentazione medica versata in atti in occasione dei numerosissimi ricoveri cui si era sottoposto l'imputato e ha ritenuto di poter rispondere la quesito sottopostogli dal giudice sulla base della documentazione clinica.
II Perito ha evidenziato che il CA non è mai stato seguito dai Servizi in quanto non è merso che fosse affetto da una patologia psichiatrica

classificata, né è mai stato affidato a CPS. Manca, quindi, una storia di clinica di malattia stabilizzata. L'imputato, in occasioni dei vari ricoveri presso diverse strutture ospedaliere, era comunque stato valutato da diversi psichiatri. In alcuni casi vi era stata una diagnosi di *"disturbo di personalità"* che in alcuni casi veniva indicata come specifica in altri come di tipo *istrionico.*
Tali diagnosi erano state effettuate dagli psichiatri del servizio ospedaliero allorquando il C-A- veniva ricoverato e sottoposto a cure per disturbi fittizi.
In un'unica occasione gli è stata diagnosticato un disturbo dell'adattamento (Cfr. relazione dott. F del 18.7.2017)
Tuttavia, secondo le condivisibile conclusioni cui è giunto il perito, i sintomi manifestati dal C-A- non rientrano in un quadro tipico di disturbo di personalità. Emergono nella persona dell'imputato dei tratti *"caratteriali"* che possono singolarmente rientrare tra i sintomi presi in considerazione della letteratura per individuare un disturbo di personalità, disturbo che ricorre, però, quando vi siano più sintomi concomitanti rispetto a quelli riscontrati nei C-A-
Conseguentemente il perito ha concluso per la piena capacità di intendere e di volere in capo all'imputato.
Ciò detto, è evidente come la situazione sopra descritta collimi con la componente oggettiva del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. Le risultanze processuali, infatti, hanno evidenziato come la condotta aggressiva serbata dall'imputato fosse tutt'altro che sporadica oltre che collocata su di un arco temporale sufficientemente esteso. Le aggressioni verbali, le umiliazioni, le infedeltà coniugali poste in essere alla luce del sole e con modalità denigranti, i tentativi di suicidio, talvolta simulati, le minacce abitualmente perpetrate, hanno infatti contribuito ad instaurare un clima familiare particolarmente insostenibile, ingenerando nella p.o. una condizione di sofferenza, timore ed angoscia.
Quanto al profilo soggettivo, si rileva che la reiterazione degli episodi maltrattanti ed il livello di intensità degli stessi portino ad escludere che l'imputato non si rendesse conto di imporre alla p.o. un regime di vita vessatorio. Anzi il tenore delle frasi profferite induce a ritenere che lo scopo del C.A. fosse proprio quello di sottoporre la
S.A. a penose condizioni di vita.
Affermata pertanto la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto resta ora da delineare il trattamento sanzionatorio da

riservare al medesimo.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse tenuto conto dello stato di incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell'imputato, pur mediato dalla difesa, che ha acconsentito alla acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini con evidente risparmio di energie processali.
Ciò premesso, avuto riguardo ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., si stima equo condannare l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dei benefici di legge. All'affermazione della penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

C.A. responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, lo

CONDANNA

Motivazione in giorni
60. Milano, 22/05/19
alla pena dì anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 17229/18 R.G.N.R
N. 16567/18 R.G. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 22.5.2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
A.E.H.EA. M.M. nat0 a
(Egitto) il 1978;
- libero presente, in atto sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - difeso di fiducia dall'avv. ‘ del foro di ;

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dagli artt. 572, 81 c. 1 c.p., perché con più condotte sussumibili nei delitti di percosse e di minaccia, nonché mediante comportamenti penalmente irrilevanti - anche in presenza dei figli minori S , di anni nove e affetta da encefalopatia mitocondriale. A di anni quattro, affetto da autismo, ed E di un anno e mezzo, vittime di violenza assistita - maltrattava la moglie M.C. in particolare:

- le impediva di lavorare;
- le impediva di apparire truccata in pubblico;

- le impediva di avere rapporti con la propria famiglia d'origine;
- la ingiuriava e la denigrava con frasi del tipo "non sai fare niente, non vali nulla";
- la minacciava di sottrarle i figli minori;
- le impediva di gestire il denaro della famiglia - compreso l'assegno di mantenimento della figlia disabile e chiedendole gli scontrini di tutti gli acquisti effettuati con i pochi soldi in suo possesso;
- nel mese di gennaio 2018, dopo aver colpito il figlio A - di anni quattro - con alcune sberle sulle mani, a spingeva violentemente in quanto interveniva a difesa del figlio, minacciandola contestualmente con la frase “vuoi che picchio anche te?" e avvicinando minacciosamente il viso al suo;
- all'inizio del mese di marzo 2018, al rifiuto della donna di assecondare la sua richiesta di avere rapporti sessuali giornalieri, la afferrava per il collo con entrambe le mani, la spingeva sul divano proferendo contestualmente la frase "ti faccio vedere chi sono io perché non mi hai conosciuto ancora", insultandola con l’epiteto “pezzo di merda"; contestualmente proferiva la frase “il potere ce l'ho io e ti ammazzo quando voglio, tanto in Italia con il rito abbreviato esco dopo sedici anni";
- in data 20.03.2018 quando l'indagato rientrando a casa si accorgeva della presenza di R - un'educatrice dei figli disabili - senza essere stato avvisato, si infuriava e la minacciava, proferendo la frase "stavolta te la faccio passare liscia ma la prossima volta tela vedrai con me";
- in data 22.03.2018, a seguito di una discussione telefonica nella quale l'indagato sosteneva che il suo comportamento verso la moglie C " fosse sempre stato corretto, la minacciava con la frase "tornerò a casa ti farò vedere le vere minacce";
- in data 29.03.2018 le sottraeva i documenti dei figli minori, proferendo la frase "ti farò vedere quanto sei stupida”.

Commesso in fino al 30.03.2018

Con l’intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa dell’imputato, del suo difensore di fiducia e della persona offesa ' M.C. “
Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 22.5.2019);
P.M.: assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste;
DIFESA: assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, con ordinanza in data 13.6.18, applicava all'odierno imputato A.E.H.E.A. M.M.
cautelare di cui agli artt. 282 bis e 283 ter c.p.p., disponendone l'immediato allontanamento dalla casa familiare, sita in

e i tre figli.
Successivamente il GIP, con decreto datato 10.9.18, disponeva A.E.H.E.A. M.M.
in relazione al reato indicato in rubrica.
Alla prima udienza dibattimentale del 12.12.18, celebrata in presenza dell'imputato, il Giudice si pronunziava sulle richieste probatorie delle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza All'udienza del 22.5.2018 veniva escussa la persona offesa M.C.
, laddove, all'esito della sua deposizione, il P.M. rinunziava all'audizione degli altri testi ammessi, sicché il Giudice, sentita la difesa che nulla opponeva, revocava l'ordinanza aminissiva delle deposizioni.
Acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento, ex artt. 513 e 515 c.p.p., il verbale di interrogatorio reso dall'imputato in fase di indagini preliminari, il Giudice, su richiesta della difesa, revocava anche l'ordinanza ammissiva delle deposizioni dei testi a difesa.
Esaurita dunque l'istruttoria dibattimentale, il Giudice, dichiarati utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

La persona offesa M.C. in sede di testimonianza,
premetteva di aver sposato l'odierno imputato dopo averlo conosciuto a il primo luglio del 2007 e di avere avuto con lui tre figli,

S nata il 2009, A nato il 2014 ed
E nata il 2016.
Riferiva che il 30 marzo del 2018 si era allontanata dall'abitazione coniugale, insieme ai figli, a seguito di una denuncia sporta ai Carabinieri su consiglio della pediatra di famiglia, la dottoressa C
Spiegava che, non avendo altri conoscenti od amici, aveva raccontato alla pediatra l'ultimo sofferto mese di convivenza con il marito e che la C ; le aveva consigliato di rivolgersi alle forze dell'ordine.
Lamentava la donna accese discussioni con il marito, nell'ultimo periodo di convivenza, dovute al fatto che il marito le rimproverava di essere *"stufo"* della vita che conducevano e le imputava, in sostanza, di trascurarlo e di non comportarsi come una *"brava moglie "* in quanto tutta concentrata sui figli. La persona offesa, in proposito, spiegava di avere una vita molto pesante, effettivamente dedita alla cura dei figli, anche perché S era affetta da una *"disabilità molto importante"* ed A è *"un bambino autistico"*. La donna, dunque, non negava al marito di condurre una vita *"diversa da come era all'inizio",* ma rivendicava il peso della situazione familiare - che gravava quasi tutto su di lei poiché l'uomo lavorava - e la sua impossibilità, anche caratteriale, di comportarsi diversamente - ad esempio di vestirsi in modo *"più elegante"* come le chiedeva il marito - sicché, nell'ambito della discussione, aveva perfino invitato
11. marito a cercarsi *"la donna perfetta"* per lui: questa frase, tuttavia, aveva fatto arrabbiare ed alterare ancora di più il marito, tanto che l'uomo, non sentendosi *"calcolato"* dalla moglie, le aveva messo le mani al collo e, guardandola *"da vicino",* le aveva detto con fare intimidatorio: *"Mi rispondi pure?"*.
Le discussioni ed i litigi delle ultime due/tre settimane di convivenza avevano spinto la donna a rielaborare, e quindi a riferire in denunzia, comportamenti latamente vessatori che il marito aveva avuto nei suoi confronti anche in passato, comportamenti che tuttavia, a suo dire, erano stati male interpretati ed enfatizzati dai verbalizzanti (cfr. pag.
12. trascr.).
Infatti le condotte descritte in imputazione e relative al periodo precedente all'ultima fase di convivenza - emerse a seguito di contestazione da parte del P.M., ex art. 500 c.p.p., delle dichiarazioni rese dalla donna in fase di indagini preliminari - venivano assai ridimensionate dalla denunciante in

sede di testimonianza, laddove la donna, in ogni caso, ammetteva che il marito, di religione musulmana, era portatore di una mentalità diversa da quella occidentale soprattutto nel modo di intendere e di vivere il rapporto uomo/donna.

Ripercorrendo le condotte indicate in imputazione sosteneva:

che il marito non le aveva mai impedito di lavorare, ma che fu una sua scelta a seguito della nascita dei figli, anche perché le loro gravi disabilità richiedevano una presenza ed un accudimento continui;

che il marito non le vietò mai di truccarsi, ma che una volta ebbero una discussione poiché, portando lei il velo in quanto si era convertita alla religione musulmana, il marito le disse che non aveva senso truccarsi sotto il velo (cfr. pag. 15 trascr.);

che il marito non le impedì mai di avere rapporti con la famiglia di origine, ma che ebbero una discussione a causa del disagio economico dei suoi genitori, disagio cui, nella mentalità del marito, dovevano provvedere, con aiuti economici, i figli maschi e non già lei in quanto figlia femmina (cfr. pag. 13 trascr.);

che ingiurie del tipo *"non vali niente, non sai fare niente"* od anche espresse minacce avvennero soltanto negli ultimi 20 giorni di acceso litigio (cfr. pag. 21 trascr.), laddove il marito non minacciò mai di portare i figli in Egitto (cfr. pag. 20 trascr.), pur essendo vero che discusse con lei circa l'opportunità di far educare le figlie femmine in Egitto per non farle *"crescere come troie"* come le ragazze italiane (cfr. pag. 17 trascr.);

che la sua conversione alla religione musulmana, avvenuta nel 2008 quando era *"incinta di S* ", non fu affatto il frutto di pressioni da parte del marito, che anzi l'aveva invitata a convertirsi solo se lo sentisse davvero e se ne fosse sicura (cfr. pag. 17 trascr.);

che il marito non le impedì mai di gestire i soldi, tanto che era lei che *"pagava le bollette e l'affitto"* di casa ed aveva sempre "z *soldi in mano"* (cfr. pag. 13 trascr.), ma che negli ultimissimi giorni di convivenza ebbero un'accesa discussione, nell'ambito della quale il marito la minacciò, avendo male interpretato una sua frase: il marito, infatti, aveva capito che la moglie lo avesse rimproverato di ritenere solo "suoi" i soldi percepiti dallo Sato per l'invalidità di S al che si era arrabbiato dicendole testualmente: *"Ti spacco la faccia se mi dici ancora così, che pensi che io non so che quei soldi sono di tutti noi\"* (cfr. pag. 22 trascr.);

confermava che nell'ultimo periodo di convivenza una volta il marito si era arrabbiato poiché, rincasando, aveva trovato a casa l'educatrice R cosa che lo aveva irritato poiché non era stato preavvertito della visita dell'operatrice dei servizi sociali;

ridimensionava l'episodio in cui avevano litigato a causa di A riconducendolo ad una banale lite al cui esito il marito l'aveva spintonata facendola cadere sul letto, chiedendole subito dopo *"perdono e scusa"'* (cfr. pag. 24 trascr.);

negava che il marito l'avesse mai costretta a rapporti sessuali e negava, infine, che il marito, a mo' di minaccia, le avesse mai detto - così come riportato in imputazione - *"il potere ce l'ho io e ti ammazzo quando voglio tanto in Italia con il rito abbreviato mi danno 16 anni".* Spiegava, in proposito, che stavano soltanto commentando una notizia sentita alla televisione e che, *"per scherzo",* avevano commentato che tutto sommato in Italia *"puoi ammazzare qualcuno che non ti succede niente"* (cfr. pag. 27 trascr.).

La denunciante concludeva la deposizione sostenendo di essere ancora innamorata del marito e che era sua intenzione non procedere penalmente nei suoi confronti (cfr. pag. 25 trascr.).

Dal canto suo l'imputato, in sede di interrogatorio reso il 18 giugno 2018, forniva una versione dei fatti contestati in imputazione sostanzialmente sovrapponibile con quella resa dalla moglie in sede di testimonianza. Sottolineava, in particolare, di essere ancora innamorato della donna, da lui considerata una *"madre e moglie buona e brava",* e come la stessa, essendo una persona molto sensibile ed impressionabile, presumibilmente fosse stata condizionata, nel determinarsi a sporgere denuncia, *"da amiche, pediatre e logopediste".* Confermava, in ogni caso, che *"buona parte"* di quanto riferito dalla moglie fosse *"vero",* anche se *"accaduto solo negli ultimi 20 giorni prima della denuncia".* Teneva a precisare, infine, di non aver mai insultato le donne italiane, avendo tra l'altro egli stesso scelto di sposare una donna occidentale. Orbene, considerato che la persona offesa, come sopra visto, ritrattava quasi tutte le accuse mosse al marito in denunzia, occorre anzitutto rammentare i principi che presiedono alla valutazione probatoria delle "contestazioni" ex art. 500 c.p.p.

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fomite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese (cfr. ad es., Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 20388 del 17/02/2015).
Ciò posto risultano prive di valore probatorio le dichiarazioni predibattimentali rese da M C- con riferimento al periodo precedente alle ultime fasi della convivenza coniugale, poiché la donna, come detto, in sede dibattimentale non confermava le circostanze già riferite in sede di denuncia-querela, sostenendo, in sostanza, che i verbalizzanti avessero male interpretato le sue parole.
Un simile quadro probatorio, pertanto, rende evidente l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, tanto che lo stesso PM, in sede di requisitoria, si determinava a richiedere l'assoluzione dell'imputato.
Gli accesi litigi tra i due coniugi, intervenuti - per quanto provato in sede dibattimentale - solo negli ultimi 20 giorni di convivenza, non possono condurre a ravvisare quel quadro di vita abitualmente vessatorio ed umiliante per la persona offesa in cui si sostanzia il reato di cui all'articolo 572 c.p.. Pur non dubitandosi che nell'ambito dei suddetti litigi l'odierno imputato, in ragione della sua maggiore forza caratteriale ed in quanto convinto assertore di una certa mentalità culturale, impose alla moglie la sua visione del rapporto di coppia, trascendendo talvolta anche in comportamenti intimidatori ed aggressivi verbalmente e/o fisicamente, tale condotta, nel suo complesso, pare doversi relegare nell'ambito di dissidi e divergenze di coppia estranei all'area del penalmente rilevante. Ciò non solo per la brevità del lasso temporale dei "contrasti" per come emerso in sede di istruttoria dibattimentale, ma anche perché il modo di vivere e di gestire la famiglia, per tanti anni di convivenza, fu sostanzialmente condiviso dai due coniugi in forza di un condiviso sentimento di base di amore e di unione.
La remissione di querela formalizzata dalla persona offesa in sede di udienza, peraltro, esclude, la possibilità di ravvisare eventuali reati di

minaccia o di percosse, sicché, in definitiva, si impone l'assoluzione di A.E.H.E.A. M.M.

contestazione con la formula perché il fatto non sussiste.

Alla determinazione assolutoria che precede segue infine per legge, ex art. 300 c.p.p., declaratoria di immediata perdita di efficacia della misura cautelare in essere.

Atteso quanto esposto e considerato

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

Assolve l'imputato dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 300 co. 1 c.p.p.;

Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare di cui agli artt. 282 bis e 283 ter c.p.p. applicata all'imputato con ordinanza emessa dal GIP di Milano in data 13.6.2018.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica il termine di giorni settanta per il deposito della sentenza.

Milano, 22.5.2019

Tribunale di Milano
SEZIONE IX PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico dr.ssa Valeria Recaneschi alla pubblica udienza del 22.05.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di

IR

nato in Egitto 1' 1965, elettivamente domiciliato presso il difensore (elezioni udienza22.05.2019);

presente;

difeso di fiducia dall'avv. del Foro di i,

presente;

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n. 11 quinquies e 572 c.p., perché costringeva la moglie, L.V. Y. , a subjre mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere. In particolare, la umiliava con espressioni quali: "non sai fare niente, non vali niente, mi porti sfiga, sei una donna di merda", la spintonava; le tirava calci; la minacciava con in mano un coltello da cucina dicendole che se fosse andata via di casa le avrebbe fatto del male; la prendeva per il collo, tentava più volte di aggredirla lanciandole addosso degù oggetti e le impediva di uscire di casa minacciandole con espressioni quali "tu non esci da questa casa, sei mia moglie, non esci senza il mio permesso"; a seguito di un litigio le strappava dalle mani il cellulare impedendole di telefonare e simulava di colpirla con un pugno dicendole che se non fosse rientrata

subito in casa le avrebbe fatto del male; con l'aggravante di aver compiuto il fatto in presenza di minore degli anni diciotto.

Con l'intervento del P. M. [1] — giusta delega

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. La difesa si associa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso dal GIP presso il 'tribunale di Milano in data 14.02.2018 [LR]- veniva citalo a giudizio per l'udienza del 10.05.2018 dinanzi a codesto Tribunale in composizione monocratica, con l'imputazione di cui all'art. 572 c.p. (compiutamente indicata nell'allegato capo di imputazione).

In tale sede veniva disposta la rinnovazione della notifica del d.c.g. all'imputato. L'udienza del 28.09.2019 veniva rinviata per legittimo impedimento del difensore.

All'udienza del 23.10.2019, assente l'imputato, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 4.12.2018, celebratasi dinanzi alla sottoscritta a seguito della immissione in possesso, le parti reiteravano le istanze istruttorie.

All'udienza del 3.4.2019, presente l'imputato, si sottoponeva ad esame il teste P.E.

All'udienza del 29.04.2019 si sottoponevano ad esame la p.o. L.V.Y.

- teste del P.M. ‹C-[1]- - teste della difesa.

All'udienza del 22.05.2019 l'imputato si sottoponeva ad esame. Terminata pertanto l'istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Le prove orali e documentali assunte non consentono di affermare, con la certezza richiesta in questa sede processuale, la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

La deposizione resa dalla persona offesa consente di affermare che i fatti denunciati in astratto sussumibili nelle fattispecie dei reati di ingiuria e percosse (improcedibili per intervenuta remissione di querela) sono episodi isolati che si collocano in un periodo di gravi tensioni coincidente con la separazione personale dei coniugi.

La p.o. ha infatti spiegato di aver contratto matrimonio con l'imputato il 30.11.2001. Nell'ambito del rapporto coniugale era nato un figlio.

Fino al 2017, momento in cui la p.o. decideva di separarsi dal marito, non si erano mai verificati episodi degni di nota. La teste ha riferito di una accesa discussione avvenuta nel 2015 quando l'imputato si era eccessivamente adirato perché la moglie non aveva portato il bambino all'oratorio, presso il quale era stata organizzata una grigliata. In quella occasione la p.o. aveva restituito l'anello nuziale e l'imputato avrebbe aperto il cassetto della cucina per prendete un coltello. Con particolare riferimento a tale ultima circostanza, però, la p.o. ha precisato che l'imputato si era limitato ad estrarre un coltello dal cassetto e

ad appoggiarlo sul tavolo. Quanto allo stato dei luoghi la teste ha spiegato che la cucina e la sala, ove stava avvenendo la discussione, si trovavano in un unico locale.
Durante un'altra discussione il marito le aveva dato un calcio. Era poi capitato che lanciasse oggetti.
Verso la fine dell'anno 2016 la p.o. decideva di separarsi dal marito, consentendo allo stesso di continuate a vivere nella abitazione fino a quando non avesse trovato un alloggio. Il 27 gennaio 2017 l'imputato, convinto che la moglie lo avesse tradito, le strappava il cellulare di mano. Mentre la p.o. cercava di allontanarsi da casa la prendeva per il collo dicendo che non gliela avrebbe fatta passare.
Nei giorni seguenti, dopo una cena a cui avevano partecipato i parenti della p.o., nasceva un'altra discussione tra la coppia. L'imputato alzava i toni della voce e tirava una testata al muro. La p.o. contattava la sorella la quale si recava presso la abitazione e decideva di fermarsi a dormite con il compagno.
La sera dell'8.2.2017 era nata un'altra discussione tra la p.o. e l'imputato. Poiché gli animi non si placavano il figlio della coppia contattava la zia la quale a sua volta chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.
Ivi giunti gli operanti constatavano la presenza dell'imputato, della p.o. e del minore. La p.o. chiedeva la restituzione del proprio telefono cellulare che le era stato sottratto dall'imputato.
Il figlio della coppia ha precisato di aver assistito nel periodo da gennaio e febbraio 2017 a diverse discussione particolarmente accese tra i propri genitori tanto che, una sera, aveva contattato la zia. Le aggressioni verbali provenivano sia dalla madre che dal padre. Quest'ultimo non era mai passato alle vie di fatto anche se in qualche occasione aveva lanciato degli oggetti, ma mai in direzione della p.o.
L'imputato ha spiegato che la vita coniugale era proseguita, pur tra alti e bassi, in modo tranquillo fino a quando lo stesso aveva dubitato della fedeltà della moglie. Nel medesimo periodo la p.o. aveva manifestato la volontà di separarsi. Aveva tentato di salvare il matrimonio senza riuscirci.
Orbene ciò premesso va osservato che dal quadro probatorio risulta che gli episodi aggressivi e litigiosi occorsi sono stati estemporanei, occasionali e slegati da qualsiasi nesso di abitualità e circoscritti in un lasso di tempo ridotto, coincidente con la crisi del rapporto coniugale. Difetta pertanto nel caso di specie sia l'abitualità delle condotte, che sono limitate, sia una volontà vessatoria da parte dell'imputato.
Si impone pertanto la pronuncia di sentenza assolutoria

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

I R. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione in giorni 60
Milano, 22/5/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica

SEZIONE V PENALE

Doti. Ambrogio Moccia

ha pronunciato ìa seguente
SENTENZA

nella causa penale contro:

B.C. .,n. .1973, res. ,

DETENUTO agli AA.DD. PRESENTE difesi di fiducia dall'avv. del foro di

PRESENTE

[Parte civile:
F-C- assistita dall'avv. del foro di

IMPUTATO

come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

B.C. veniva tratto a giudizio immediato con decreto ex art. 453 cod. proc. pen. In dibattimento la prova si formava mediante acquisizione di documenti (fra **i** quali relazione del centro antiviolenza , offerta **il** 17.5.2019), ed altresì di molteplici testimonianze.

Venivano invero escussi:
all'udienza 25.2.2019 la parte civile/persona offesa **F.C.**
e P.M.R.
all'udienza 18 marzo **V.G. - C.E.S. - B.G.A.**
offesa non costituitasi parte civile, S.J.. la carabinieri **F.F.** **r**
nel corso della quale si sottoponeva ad esame .
.... testi tutti dell'Accusa, e quindi P.**A.**
. persona
, teste a discarico-
all'udienza 17 maggio B.P. sorella dell'imputato, anch'ella a discarico.
All'esito, le parti concludevano come da verbale.
Il 27 maggio il Giudice, sulla rinunzia alle repliche, procedeva a camera di consiglio, per poi decidere come da dispositivo.
Il prevenuto va condannato.

Art.

! Della quale venivano altresì acquisiti ex art. 493/3° co. cod. proc. pen. verbali s.i.t. 17 e 26.10.2018. inoltre, in sede di esame della teste, venivano altresì riconosciuti e pertanto acquisiti tanto elenco di

messaggi "WhatsApp", quanto lettera dalla dichiarante recapitata al prevenuto

La sua responsabilità, invero, è risultata pienamente provata all'esito di una escussione di assoluta convergenza ricostruttiva dei fatti.
Come logica vuole ed insegnamenti giurisprudenziali suggeriscono autorevolmente, in primo luogo va apprezzata, quanto a "qualità", credibilità e, quindi, rilevanza la prospettazione dalla parte lesa (nella specie le due persone offese, C 1 e , rispettivamente madre e figlia).
Ebbene, le testimonianze da esse rese nel contraddittorio dell'udienza sono risultate, oltre che "percorse" da evidenti segnali di emozione, tensione emotiva, addirittura commozione (il verbale di udienza dà conto delle lacrime versate in sede testimoniale dalla appena ventenne B , la quale ha avvertito la necessità di un conforto anche materiale per superare il trauma della rievocazione dichiarativa delle vicende di causa), connotate in termini di assoluta coerenza, linearità, verosimiglianza, reiterazione (anche le contestazioni rivolte alla C , invero, sono state letteralmente sollecitazioni alla "messa a fuoco" di particolari, non certo la contrapposizione di contenuti espositivi in contrasto storico/logico fra di loro); in una parola, intrinsecamente credibili fino alla - in tesi - "sufficienza probatoria", anche in ragione della reciproca riscontrabilità.

Ma, nella specie, l'articolato dibattimento ha prodotto, rispetto alla prospettazione accusatoria, l'acquisizione di riscontri soggettivamente qualificati (in ragione, in alcuni casi - si pensi alla teste F - posizione professionale dei testi; in riferimento a tutti i testi a carico della pacata, nei toni, e lineare, nei contenuti, connotazione del dichiarato di ciascuno), plurimi, puntuali.
Si pensi, alla teste P , la quale ha confermato la "parabola discendente" dei tratti comportamentali del B verso la (in allora) compagna, le di lui fobiche manifestazioni di possessività, la paura (che di spavento e paura la teste ha esplicitamente narrato) nella C ingenerata dall'imputato, la insistenza ansiogena, aggressivamente petulante del B , la drammatica sequenza degli ultimi giorni di agosto 2018 (dalla teste "ripercorsi" in termini di assoluta sovrapponibilità rispetto alle condotte in imputazione[1][2][3]), i turbamenti della C > anche nelle settimane a seguire.
Significativa la testimonianza resa dalla Car. F . la quale ha attestato le condizioni di agitazione nella quale versava la B il 27 settembre, quando "costretta" a chiamare il numero di emergenza in quanto "perseguitata" dal B ; come quella resa dalla S , titolare del bar, la quale, oltre che riferire delle confidenze ricevute dalla B i, ha ripercorso un criptico ma inquietante comportamento del B (che presentatosi in quello che era il posto di lavoro della giovane parte lesa, aveva detto, a proposito della di lei occupazione lì, un poco decifrabile quanto sgradevole "ancora per poco") ed ha confermato le petulanti ed ansiogene ("Quando

Non meno significativa le deposizione resa da C [4]- la quale un importante episodio, allorché la (per lei in allora) sconosciuta B si era presentata impaurita, scossa (così testualmente la teste) nel negozio per cani ove la C) lavorava;

era stata ivi "seguita" da soggetto (pacificamente il B i) alla guida di auto con la radio a volume alto (anche questo è un particolare riscontrante), il quale era a sua volta entrato ed aveva chiesto della ragazza. La ragazza, nascostasi, aveva chiesto alla commessa (ottenendone solidarietà) di non farla individuare, e si mostrava, all'esito di quell'episodio, "No, no, molto impaurita. Non voleva ^ulut—- Si nasconde» addirittura.-

H leste . già legato da profonda relazione affettiva con la C (prima che ella intraprendesse il legame affettivo con il B ì), nell'attualità protettivo amico della B ,, ha rappresentato riscontro non soltanto in merito alle condotte ossessive del B verso la parte civile, ma altresì a riguardo delle petulanti ed ansiogene iniziative dell'imputato verso la B

La teste P ., anche personalmente divenuta destinataria di condotte sgradevolmente minacciose del B . ha a sua volta offerto profili di riscontro, mentre il teste V ha ribadito, per percezione diretta, della individuazione sul corpo della C i, di lividi, lividi compatibili per sede e caratteristiche con la versione dalla donna resa in ordine alla loro matrice: un calcio sferrato dal B [5]; dal suo canto, la teste B ha illustrato un episodio occorsole il 21 settembre 2018, allorquando l'imputato l'aveva inopinatamente minacciata, dopo averla definita "spalleggiatrice" [ad evidenza della C , episodio che riscontra le tendenze ossessive ed aggressive dell'imputato a riguardo di situazioni e/o persone avvertite come di intralcio alla sua relazione affettiva con la C

L'imputato non ha ammesso gli addebiti; ha ricondotto gli episodi inconfutabilmente più "drastici" ad una dialettica di reciproca[6] litigiosità, così proponendo uno schema illustrativo tipico di quanti tendono a minimizzare la portata delle proprie pulsioni pseudo affettive, ed in realtà ostinatamente possessive, verso un (ex) partner.

Dei testi a difesa, il P è stato portatore, quanto ad episodio verificatosi il 30 agosto, di una ricostruzione...involontariamente confermativa della petulanza ostinata del prevenuto nei confronti della C , in quanto ha ricostruito i termini di una vera e propria "missione di pronto intervento" sollecitata verso gli amici dell'imputato, dai momento che quello non voleva saperne di lasciare in pace la donna[7].

La testimonianza resa da B.P. sorella dell'imputato, è risultata, nella dignitosissima "malinconia" espressa nel dare conto del decadimento di umore e comportamentale del prevenuto, ha offerto un contributo significativo circa la descrizione dei tratti psicologici del B , ma di certo non ha "contraddetto" in alcun modo gli esiti della ricostruzione accusatoria dei fatti reato.

Provato è l'evento da reato (praticamente in tutte le sue "tipologie'', tanto per la C , quanto per la B : grave stato di ansia, paura, modificazione delle

abitudini di vita), in ragione delle univoche, drammaticamente nitide, risultanze della prova dichiarativa.

j^^lo è pienamente sussistente con riguardo ad entrambe le fattispecie criminose: ha serbato condotte così sistematicamente vessatorie e così espressamente "patite" dalle parti lese, che ha "certificato" un dolo di sicura sussistenza, ed altresì di massima consistenza.

---

[1] Cfr., in particolare, i folìi da 39 in avanti della trascrizione

[2] Folio 7 delle trascrizioni 18 marzo.

[3] II virgolettato, tratto da folio 31 della trascrizione 18 marzo, è in risposta alla domanda "Quando ha saputo, quando lei ha detto che quello che lei ha definito l'imputato chiedeva se poteva incontrarla, la ragazza come si mostrava?". _

ʳ’ Non già una accidentale caduta dal/col motorino, come prospettato di contro dall'imputato.

[6] "Ovviamente", verrebbe di scrivere posto che un simile atteggiamento dichiarativo rappresenta una costante nell'auto-illustrazione delle condotte di uno stalker, il B i ha recisamente negato di avere pronunziato minacce che di "normale" e di "dialetticamente scambievole" non hanno alcun tratto, come quelia dell'acido, ovvero episodi di univoca quanto unidirezionale aggressività, quale quello della proiezione di detersivo, episodi che le fonti ricostruttive sopra sottolineate nel ripercorrere la prova a carico hanno viceversa documentato con assoluta pienezza.

[7] <GIUDICE - E' la signora C che dice: "Venite a darmi una mano, perché il B non se ne vuole andare". TESTIMONE PICCOLO - Sì> (folio 34 trascrizione udienza 13 maggio.

Anche a volere credere alla prospettazione (poco verosimile in sé, dal momento che il teste, componente di un gruppo dì intervento che avrebbe dovuto "vigilare" sull'incontro, non ha saputo plausibilmente spiegare come mai il prevenuto sia riuscito ad andare verso la ex partner da solo) che, dopo avere raggiunto (al di fuori dello spazio visivo del teste) la C , il B sarebbe ricomparso con la maglietta strappata, nessun contributo "difensivo" ne consegue per l'imputato, tutt'altro: è indice di esasperazione massima diventare istericamente insofferenti nei confronti della presenza fisica del proprio persecutore Per il che, se davvero la C fosse stata indotta a strappare la maglietta al B , la sua condotta sarebbe stata espressione "fisiologica" di ansia isterica indotta dalla vessatorietà dell'uomo, quindi manifestazione di uno degli eventi da atti persecutori, cioè quel "grave staio di ansia" che la norma incriminatrice tratteggia al primo comma dell'art. 612 bis cod. pen..

Parimenti provata è la sussistenza dell'aggravante dì cui all'art. 984 cod. peri., in ragione delle puntuali, documentate, coerenti allegazioni offerte dai testi, in particolare da

Fra i delitti, considerata la contiguità/sovrapponibilità cronologica e la riconoscibile unicità di disegno criminoso, va riconosciuta continuazione.

ATI-W.wo; in iW dello stato di inconsoratazza e dentizioni di vita familiare (significativamente ricostruite mediante la deposizione '' vanno concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. Conseguentemente, valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., pena congrua stimasi quella di seguito determinata: p.b. per il più grave delitto sub 1 anni 1 e mesi 6 di reclusione, aumentata ad anni due e mesi due per effetto della continuazione nel delitto di cui al capo 2.

La condanna alle spese consegue per legge, come pure, in favore della parte civile, quella al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede), alla rifusione delle spese legali (da distrarsi in favore dello Stato anticipatario, essendo ammessa a gratuito patrocinio) che, avuto riguardo alla consistenza dell'impegno professionale, si liquidano come da dispositivo, ed altresì, al pagamento, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, di somma che la consistenza del pregiudizio sofferto dalla donna come emersa in dibattimento orienta a quantificare in € 16.000.

La complessità della vicenda giudiziaria impone la statuizione di maggior termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica,
Letti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.,

B'C' colpevole dei delitti ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, ritenuta continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

altresì I imputato in favore della parte civile ammessa a patrocinio
a spese dello Stato, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, al pagamento, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, della somma dì euro sedicimila, nonché alla rifusione delle spese dì costituzione e difesa in misura di euro duemilaquattrocento, onorari compresi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Letto l'art. 544/3° comma cod. proc. pen., indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Il
Giudice
Così deciso in Milano, il 27 maggio 2019.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
- arte 453 e ss. c.p.p. -

Il Giudice, dott. Luigi Gargiulo,
letta la richiesta di giudizio immediato, presentata dal Pubblico Ministero in data 4.12.2018 con rBuartlo al procedimento penale nei confronti di: '
> nato a , il .1973, residente a ,
attualmente **sottoposto alia misura degli arresti domiciliari per questa causa dal 15.11.2018**
presso la propria abitazione in ,
difeso di fiducia dagli aw. e del foro di con studio in
(nominati in data 19.11.2018)

IMPUTATO

1) Dei reato di cui all'art. 94, 612 bis comma 1 e 2^A c.p., perché, abusando di sostanze stupefacenti (cocaina), con condotte reiterate minacciava e molestava la ex compagna **C.F.** *in modo*
da cagionare loro un perdurante e grave stato di ansia e di paura ed ingenerare un /andato timore per l'incolumità propria e delle persone a loro vicine nonché da costringere la C a cambiare le
proprie abitudini di vita (sospendere l'attività lavorativa e andare in un luogo protetto). Condotte consistite nel:

C""*codeto a quest'ultima* tra *il 27 e il 30 agosto minacciare* di *persona e al telefono la persona offesa*

-il 27 agosto presentarsi presso l'esercizio commerciale di **C.F.** *, allontanando un cliente e*
poco dopo pretendendo che la stessa gli desse il numero di telefono del cliente per dirgli di starle lontano; '

- *il 28 agosto 2018 chiamarla nuovamente per chiederle dove si trovava;*
- *la sera del 29 agosto 2018 mentre la persona offesa si trovava a casa dell'indagato per riprendersi degli effetti personali, impedirle di uscire frapponendosi tra lei e la porta; una volta allontanatasi dall'abitazione, mandarle continuamente mandare messaggi per sapere se era a casa e a mezzanotte minacciarla di andare sotto casa sua, nonché insistere per rimettersi insieme; la mattina successiva (30 agosto 2018), dopo che la donna - tornata nella notte a casa del B per prendere degli altri effetti personali si era allontanata dalla casa di lui, chiamarla continuamente, quindi raggiungerla davanti alla Caserma dei Carabinieri, rincorrere la persona offesa che nel frattempo si era rifugiata all'interno di un palazzo, citofonare ai campanelli per farsi aprire, quindi*

andare davanti al negozio della persona offesa mandandole un messaggio che l'avrebbe aspettata li; quindi contattarla ripetutamente tramite sms e telefonate, in alcune delle quali la minacciava di investirla con la macchina; alle ore 11.00 presentarsi al negozio della persona offesa, accostandosi al marciapiede con l'autovettura e mandarle altri messaggi fino alle 12.13;

- *la sera del 30 agosto 2018 presentarsi presso la casa dei genitori di* **C_F_** *sito in*

riprendere a inviarle messaggi su whataspp e a chiamarla per chiederle di incontrarla; una volta datisi appuntamento alla presenza di altre persone, quando la persona offesa si accorgeva che era solo e tentava di allontanarsi I indagato prenderle la borsa per impedirle di andarsene; all'arrivo degli amici, l'indagato insistere perché la donna ritornasse con lui; la sera stessa, mentre la persona offesa era andata a dormire dalla amica L , mandarle continuamente messaggi e alle 6.20 citofonare a casa della predetta; ' '

eseguirla fino a casa; minacciarla, poi tempestarla di telefonate dopo che

contattarla continuante 'con telefonate;

Potarsi nuovamente davanti al negozio della C minacciarla
- settembre vuole sfondare i negozio
Mandarle cocontinuamente sms, poi presentarsi davanti al negozio della persona
U *a fronte del rifiuto persona offesa e cercare di contattarla;*
-il 18 *settembre 2018 contattarla ripetutamente sul telefono del neqozio;*
davanti al negozio della persona minacciarla dicendole
ILRI POTEVO METTERE SOTTO CON LA MACCHINA TUA FIGLIA""Tl FARO' CAUSA
negozio della C , intimandole di sbloccarla nuovamente su whatsapp ;
24 settembre 2018passare nuovamente davanti al negozio della persona offesa, suonando il clacson. Con I aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona a cui era legato da relazione affettiva e di aver commesso il fatto anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
agosto 2018 e il 24 settembre 2018 (data in cui la persona offesa entrava in un centro protezione).

A usando di sostanze stupefacenti (cocaina), con condotte alterate minacciava e molestava , figlia della ex compagna C_F_ *in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura ed ingenerare un fondato timore per l incolumità propria e delle persone a lei vicina.*
Condotte consistite nel:

- *da settembre 2018 al 27 settembre 2018 presentarsi più volte al giorno, tutti i giorni, davanti al bar dove lavora la persona offesa suonando il clacson e urlando, nonché*

passare e stazionare sotto casa della persona offesa;

il 16 settembre 2018 mentre la persona offesa si recava presso il bar che la stessa è solita frequentare, dapprima avvicinare la stessa dicendole "SEI UGUALE A TUA MADRE, TROIA, AMMAZZATI, SPERO CHE MUORI", poi tornare dopo mezz'ora e dirle "IO A TE TI AMMAZZO", mimando il gesto di tagliarle la gola;

il 17 settembre 2018 e fino al 27.9.2018 citofonare ripetutamente di notte a casa della persona offesa;

il 2 ottobre 2018 recarsi nel bar dove la persona offesa lavora e dire al suo datore di lavoro che era pazza e che a breve non sarebbe più andata a lavorare;

il 3 ottobre e 1'8 ottobre 2018 seguire la persona offesa; in particolare 1'8 ottobre 2018 dopo aver scorto la persona offesa presso la fermata dell'autobus, effettuare inversione di marcia e seguire la persona offesa fino al negozio di animali dove la stessa si era rifugiata; infine passare due volte davanti alla caserma dei carabinieri dove la donna si era recata per sporgere querela;

- *il 24 ottobre 2018 passare più volte davanti al bar dove la persona offesa si trovava, sporgersi dal finestrino urlando "ti ammazzo" e mimando il gesto di tagliarle la testa;*

-> il 28 ottobre 2018 presentarsi presso il posto di lavoro della persona offesa dicendo "ti ho trovato",

1 '1.11.2018 recarsi nuovamente sul posto di lavoro della B ' e dirle "adesso ti trovo sempre e comunque è il mio paese"; lo stesso giorno presentarsi ripetutamente nei luoghi dove si trovava la persona offesa.

Commesso in . a partire dal 4 settembre 2018fino al 5 novembre 2018.

Evidenziate le persone offese in:
C F- *, nata a il 1974;*
B.G. *, nata a il .1999;*

OSSERVA

che risultano integrate le condizioni cui per legge è subordinato il giudizio immediato. In particolare: ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis, il Pm richiede il giudizio imprediato, anche fuori dai termini di cui all'art. 454, comma 1, c.p.p. e comunque entro «forni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottopostane si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravementmie indagarti;

l'imputato si trova in stato di custodia cautelare meno di centottanta giorni;

la richiesta di giudizio immediato è stata presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 454 comma 1 ter c.p.p. dopo il decreto dei per la proposizione della richiesta di riesame;

la misura cautelare, pegli affari di cui all'art. 455, comma 1. bis c.p.p., non è stata revocata o annullata per sopravvenuta inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

RILEVA

inoltre, **prova appare evidente** ai sensi e per gli effetti dell'art. 453, comma **1,** c.p.p. *"nel senso che, sully/base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contradditorio tra le possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare" fe Av.* Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 579 del 07/12/2007), sulla base e delle seguenti fonti di prova indicate dal PM:

TRIBUNALE di MILANO

Sezione V Penale

dott. Ambrogio Moccia

n, 37/19 RGT
n. 35048/18
R.GNR
n. 6802/19
sentenze

Il Giudice,

provvedendo sulla richiesta correzione di errore materiale depositata in data 27 giugno 2019 dall'avv.

preso atto

che nel dispositivo - letto e depositato all'udienza 27.5.2019 - della sentenza in epigrafe, resa nei confronti di **B.C.** veniva chiaramente indicato, con correzione apportata a penna e siglata dal Giudice, in euro seimila (6.000) l'importo della somma liquidata a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva in favore della parte civile F *C.*

che nella parte motiva e nella ristrutturazione del dispositivo della sentenza depositata l'importo della provvisionale veniva indicato in euro sedicimila per evidente, per quanto "reiterato", errore materiale;

che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *<11 contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità de! caso posto all'attenzione del giudice di legittimità)>* (Cass. Pen., 6^{A} sezione, sent. 7980 dell'1.2.2017, pres. Ippolito, est. Tronci);

considerato

che la assoluta riconoscibilità dell'errore come di mera scritturazione rende pleonastica ed inutilmente gravosa - oltre che dispendiosa in termini di tempo/lavoro e di costi processuali - la prospettiva di fissazione di udienza camerale, letto ed applicato l'art. 130 cod. proc. pen., ma con procedura *de plano,*

DISPONE

correggersi errore materiale nella parte motiva e nel dispositivo riscritto in coda alla motivazione, nel senso che, con riguardo all'importo della somma liquidata a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, in luogo di "€ 16.000" e di "euro sedicimila" si legga, rispettivamente, "€ 6.000" ed "euro seimila", immodificata ogni altra parte.

Si comunichi, e si alleghi in originale alla sentenza qui corretta.

Milano, 2 luglio 2019

N. 8212/2016 R.G. Trib.

N. 17023/’18 N.R. P.M. (Mod. 21 A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice in data 29.5.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro
l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

N. 8212/16
N. 18434/18
R.G.N.R.
R.G.G.I.P.

Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- articolo 429 c.p.p. -

T_M_ nato il

in

Difeso di fiducia dall'avv.

Il Giudice dr.ssa Natalia Imarisio all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di:

1989 in Marocco, elettivamente domiciliato

assente

del Foro di

IMPUTATO

1) reato p. e p. dagli artt. 572 e 61 n. 5 perché; mediante condotte reiterate consistite in minacce, ingiurie, percosse, umiliazioni e i fatti sotto meglio indicati,, maltrattava C_S_
sentimentale (iniziata nel luglio 2013), sottoponendola ad un regime vessatorio di sopraffazione e abusi tale da renderne penose le condizioni

di vita e da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura; in particolare:

- in più occasioni, picchiare la persona offesa sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cocaina) e alcoliche;
- in più occasioni, sotto la minaccia di ulteriori violente e costrizione fisica, costringerla ad avere rapporti sessuali con lui;
- verso la fine di aprile 2014, dopo una lite in macchina, spaventarla fino a farla uscire dall'auto per chiedere aiuto a due passanti, quindi salita in macchina con questi, inseguirli con il proprio veicolo fino a sbarrargli la strada e intimarle di tornare con lui a casa; quindi iniziare a tempestarla di chiamate sulla, sua utenza, proferendo frasi del tipo "stronza di merda adesso sta andando via, chissà dove stai andando. Torna da me, vai a fare in culo"; successivamente inviare numerosi messaggi all'utenza telefonica della smessa e alla sua mancata risposta alle richieste di perdono iniziare ad ingiuriarle mandandola "a fare in culo ";
- una sera di fine maggio, a casa dell'indagato, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, iniziare a picchiarla e alla richiesta della persona offesa di andare via togliere la chiave della porta di ingresso, intimarle di stare con lui fino alle mattina successiva ed impedirle di utilizzare il telefono cellulare, provocandole un pianto disperato; successivamente affermala e trascinarla dal divano a terra al fine di costringerla a coricarsi con lui e ad avere un rapporto sessuale;
- in un'altra occasione, in preda alla gelosia e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, minacciarla con un bicchiere di vetro in mano dicendole "ti rovino la faccia" impedendole di uscire dall'abitazione;
- la notte del 18.10.2014, in casa dell'indagato, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, al rifiuto della persona offesa di avere rapporti sessuali con lui, percuoterla con schiaffi e pugni alla testa e al volto, tirarle i capelli, scaraventarla sul letto per colpirla ancora con calci alle gambe e al colpo; successivamente, chiudere la porta di ingresso e abbassare tutte le tapparelle dell'abitazione per poi ritornare dalla persona offesa e metterle le mani sulla bocca per impedirle di gridare, nel mentre proferendo le seguenti parole "oggi muori, non vai da nessuna parte' rovesciando addosso alla persona offesa delle sostante alcoliche (sambuca e birra), minacciandola di dar fuoco a tutto, cagionando alla stessa dei rantoli sintomatici di un attacco di panico e solo a quel punto consentendole di contattale il 118 (ma non il 112);
- in data 20.10.2014, chiamarla al cellulare in modalità anonima e insieme ad una sua amica insultarla e minacciarla dicendole "puttana di merda", "stai attenta che ci vendichiamo";
- dal 13.10.2014 al 14.12.2014, al rifiuto della stessa di continuare ad avere contatti con l'indagato, telefonarle, rivolgerle minacce chiamarla

in modalità anonima, inducendo la persona offesa a cambiare utenza telefonica;
Con l'aggravante di aver profittato in alcune occasioni di circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Reato commesso in dal settembre 2013 fino a dicembre 2014.

2) reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 605 c.p. perchè, in più occasioni chiudendo la porta dell'abitazione per impedire alla persona offesa di uscire e costringendola a passare la notte a casa dell'indagato privava la stessa della sua libertà personale in modo da limitarne la capacità di agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà.
Reato commesso in in data successiva e prossima al settembre 2013.

Persona offesa:

C.S nata in Marocco il .1993, residente in
di fatto domiciliata in

Ritenuto che le fonti di prova indicate dal Pm e di seguito enunciate, per la perspicuità ed univocità dei contenuti, sostengano adeguatamente l'ipotesi accusatoria e ne impongano il vaglio dibattimentale:

Fonti di prova

CNR della Questura di Milano — Commissariato di L/6290/2014 di protocollo del 23.10.2014 e relativi allegati: i) Querela sporta da C.S. in data 21.10.2014;

MOTIVAZIONE

Venendo ad esaminare le risultanze del compendio probatorio, va detto che la parte lesa, in sede di istruttoria dibattimentale, ha esordito premettendo che all'epoca dei fatti per i quali è processo, faceva uso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci, l'assunzione di tali sostanze aveva determinato in lei un'alterata percezione della realtà e che questo fattore, oltre ai fraintendimenti di cui si dirà in ordine alle condotte dell'imputato, l'avevano indotta a sporgere la denuncia nei confronti del predetto.

Quanto ai fatti contestati sui quali era richiesta di fornire dettagliate spiegazioni riferiva di non essere stata picchiata, ma che nel contesto degli alterchi verbali che precisava essere stati reciproci così come gli insulti, era venuta alle mani con l'imputato; più in generale riferiva che, a seguito di un incontro chiarificatore con l'imputato in un tempo successivo quando aveva smesso di far uso delle sostanze sopra indicate, si era resa conto che i comportamenti che gli aveva attribuito erano stati frutto di fraintendimenti.

Quanto al reato di cui al capo b), precisava che solo in un'occasione l'imputato l'aveva trattenuta mentre lei voleva uscire di casa, affermava che lei si era sentita privata della libertà personale, ma che dopo aveva compreso che poiché ella si trovava il giorno del fatto in uno stato di alterazione a causa dell'assunzione di psicofarmaci e sostanze stupefacenti, il compagno l'aveva fermata per evitarle di uscire in quello stato, aveva voluto anche per questo ritirare la denuncia sporta.

Alla luce delle dichiarazioni della persona offesa appare evidente che mancano, nella specie, gli elementi costitutivi del delitto di

maltrattamenti.

La relazione tra i due protagonisti della vicenda era divenuta sicuramente a volte difficile, ma tale conflittualità si esprimeva, principalmente, nei litigi che si verificavano anche con una certa frequenza, ma che, proprio in ragione della descrizione fattane dalla p.o., non appaiono diversi da quelli che, purtroppo, caratterizzano i rapporti non sereni nel corso dei quali si verificano episodi di escandescenza reciproci.

In ogni caso gli eccessi d'ira cui il prevenuto risulta si sia lasciato andare risultano essere stati così rari da non consentire di ritenere che nel caso in esame sia ravvisabile quella continuità delle vessazioni che è richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di delitto contestata.

Quanto al delitto di cui al capo b) è evidente che manca un elemento costitutivo del reato di qui l'adozione della decisione, ciò in ragione del fraintendimento sopra descritto.

L’imputato deve, pertanto, essere mandato assolto dai reati contestati perché il fatto non sussiste, essendo peraltro emersi elementi tali da far ritenere la reciprocità delle offese indicate in contestazione.

Si è, infine, stimato congruo il termine indicato per evitare le conseguenze di disguidi organizzativi.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

assolve

T.M. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Termine gg.60.

Milano, il 29/5/2019

N. 18283/2018 R.G. Trib.

N. 29377/47 N.R. P.M. (Mod. 21)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 29.5.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro
l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

N. 29377/2017 R.G.N.R.
N. 15049/2018 R.G.G.I.P.

Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice **dott.ssa Manuela SCUDIERI,** **,**

all'esito dell'udienza preliminare 7 **novembre 2018,** nel procedimento penale sopra indicato, nei confronti di:

V.A. . . '
, nato 1 1975 a e residente in
[1]elettivamente domiciliato presso lo Studio del sotto indicato difensore (come da verbale di identificazione del 20/03/2018)-ASSENTE
difeso di fiducia
dall'avv.
del Foro di - PRESENTE

IMPUTATO

■ *Del reatop. e p. dagli artt. 572. 61 n. 11 quinques e 610 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sovente alla presenza dei figli minori, C (nato il 2006) e J.*
(nato il. 2010) maltrattava la **C.G.F.**

- *In più occasioni percuoteva la compagna con schiaffi al volto;*
- *In più occasioni la ingiuriava proferendo al suo indirizzo frasi quali: " sei una buona a nulla, non sei capace di fare un cazzo, non servi a un cazzo, fai schifo*

NTFN » essere Piente in c«a ,, soddisfare le dì luì
esigenze, inoltre costringeva la predetta [CG]*a chiedere ospitalità presso terzi nei periodi in cui il predetto si allontanava dall'abitazione per le vacanze. '*

[C]**GF**

- *In un'occasione, in agosto 2017, spingeva e afferrava per i capelli la predetta costringendola a lasciare l'abitazione familiare:*

- *In data 17.9.2017poneva in essere la condotta di cui al capo 2;*
- *In data 19.9.2017. poneva in essere la condotta di cui al capo 3;*

CGF

guaribili
in
In . . dal 2006 sino al 19.9.2017

2. Del reato p. e p. dall'art. 582. 585 c.p. perché spintonando con violenza e facendola rovinare a terra, cagionava alia predetta lesioni personali giudicate

In Milano il 17.9.2017

CGF

alla testa e con degli schiaffi al volto cagionava alla predetta lesioni personali giudicate guaribili in ggó
In il 19.9.2017

MOTIVAZIONE

Con rituale decreto di citazione, l'imputato sopra generalizzato era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Ammesse le prove richieste, nel corso dell'istruttoria dibattimentale erano sentiti i numerosi testi; veniva anche prodotto il verbale di remissione di querela della p.o. e la successiva accettazione del prevenuto; in esito all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale decideva ex art.129 c.p.p.

Dal compendio probatorio si ricava che, nell'ultimo periodo di convivenza, durato circa tre mesi, i litigi tra i due protagonisti della vicenda si erano fatti più frequenti, in particolare gli stessi avvenivano circa una volta a settimana; quanto al periodo precedente tali litigi risultano essere stati occasionali e sempre per nulla violenti: tanto è stato riferito dai numerosi testi escussi, vicini di casa e parenti della coppia; i fatti sono, peraltro, stati riferiti in modo generico.

Alla luce delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale pare dubbia la sussistenza dell'elemento materiale del reato non essendo emersa la prevaricazione dell'imputato sull'odierna vittima del reato, né i maltrattamenti stessi, essendosi verificati solo litigi usuali in quasi tutte le coppie che come tali si caratterizzano per la reciprocità delle offese.

Quanto ai reati di lesioni, pur prescindendo dalla remissione di querela intervenuta è da dire che non è stato assunto elemento indicativo della realizzazione di tali delitti, per tali ragioni si stima doversi mandare assolto l'imputato dai reati contestati perché il fatto non sussiste.

Si è stimato congruo il termine di deposito della sentenza previsto per prevenire le conseguenze di disguidi organizzativi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

VA
assolve

dai reati contestati perché il fatto non sussiste.

Milano, il
29.5.2019
IL
GIUDICE
Termine gg.60.

IL CANCELLIERE

N. 4079/17 R.G.N.R.
N. 15012/17 R.G.Trib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione V Penale

In composizione collegiale e composto da
Presidente
Giudice
Giudice
est.
Dott. Ambrogio MOCCIA

D.ssa Giulia MESSINA
D.ssa Vincenza PAPAGNO all'esito della camera di consiglio in data 28 maggio 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

A.A.A.M. , nato in Egitto il 1957, elettivamente domiciliato presso io studio del difensore di fiducia Avv. , .
sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con la medesima e i suoi famigliari, **non presente, già comparso;**
Difeso di fiducia dall'Avv. , del Foro di **presente;**

IMPUTATO

1. MGAMP'e p-da^ artt 61 "• V-11 e 572 T' P»'

modo abituale mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e paura. In particolare la minacciava con espressioni quali: *"Ti rovino, ti faccio passare un giorno più brutto dell'altro e così sempre peggio, perché sei nata, ti faccio piangere sangue, finirai male a modo mio. Tu sei mia e se dovessi divorziare da me ti brucio viva",* le impediva di uscire, le sottraeva i documenti per l'acquisizione della cittadinanza, urlandole: *"Scordati la cittadinanza italiana",* la induceva a subire atti sessuali contro la sua volontà, consistiti nel strapparle i vestiti, toccarle con violenza le zone intime con le mani e con la bocca.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18.
In dal mese di agosto 2015 a novembre 2017

2. del reato p. e p. dagli **artt. 81, 61 co. 1 n. 2, 609 bis e septies co. 4 n. 4 c.p.,** perchè, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 1), costringeva la moglie MG.AM a subire
atti sessuali. In particolare, con violenza, le strappava i vestiti, le alzava le gambe e, tenendole bloccate, le toccava le zone Ìntime con le mani e con la bocca.
In dal mese di novembre 2015 al mese di settembre 2016

PARTE CIVILE COSTITUITA:

M.G.A.M.
difensore Avv. , a
Rappresentata e difesa
dall'Avv.
nata in Egitto il 1973, domiciliata *ex lege* presso il , presente;

del Foro di presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per i reati contestati, ritenuti avvinti da continuazione, alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione.

La Difesa della Parte Civile chiedeva dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti e condannarlo al risarcimento del danno subito dalla parte civile, al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, nonché alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva la condanna al minimo della pena, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, la continuazione tra i reati ascritti all'imputato e con quello già giudicato con la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 18.12.2017, irrevocabile in data 16.4.2019.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 19 dicembre 2017 A_A_A_M_ , sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con la medesima e i suoi famigliari, giusta ordinanza del 27 novembre 2017 eseguita in pari data, veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata ai danni della moglie, MG.AM. meglio descritti ai capi che precedono.

All'udienza del 22 maggio 2018, verificata la regolare costituzione delle parti, venivano ammesse le prove e l'istruttoria aveva inizio il 15 maggio, con l'esame della persona offesa, che si svolgeva con modalità protette. Alla successiva udienza del 19 giugno, acquisito il consenso delle parti alla riassunzione degli atti dinnanzi a collegio parzialmente mutato, venivano «MT» gli altri testi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili: Appuntato , dott.ssa e F M All'udienza del 18 ottobre, rinnovata l'istruttoria dinnanzi al Collegio in composizione parzialmente diversa rispetto alle precedenti udienze e raccolto il consenso delle parti all'utilizzazione tramite lettura delle testimonianze già acquisite, venivano esaminati i residui testimoni del

Pubblico Ministero - dott.ssa V.M. e T.A.A. - e quelli di Parte
Civile - dott.ssa I-R- - e l'imputato si sottoponeva ad esame.

Il 20 dicembre veniva acquisita la testimonianza di Y.A.A. richiesta dalla
Parte Civile. Il 10 gennaio 2019 veniva conferito incarico peritale all'interprete per la traduzione in lingua italiana delle registrazioni prodotte dalla Parte Civile; tuttavia, alla successiva udienza del 19 marzo, in ragione delle difficoltà rappresentate dall'interprete a completare l'incarico e della non indispensabilità della traduzione delle predette registrazioni alla luce del compendio probatorio già formatosi, il Tribunale revocava l'incarico peritale. Alla stessa udienza veniva escussa, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la dott.ssa M.C.

Dichiarata chiusa l'istruttoria, il 14 maggio le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e all'udienza del 28 maggio il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza di seguito motivata.

A..A..A.M. veniva condannato il 18 dicembre 2017 (con sentenza del
giudice monocratico di Milano confermata in grado di Appello e divenuta irrevocabile il 16 aprile 2019) per il reato di maltrattamenti contro la moglie M-G.AM. commesso fino
al luglio 2015.

Dalla sentenza passata in giudicato, acquisita al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'uri 238 *bis* c.p.p. e utilizzabile in questa sede a norma dell'art. 192, comma 3 c.p.p., risulta che FA e la persona offesa contraevano matrimonio nel 1993 e dalla loro unione nascevano cinque figli,

L'A nel corso degli anni di vita matrimoniale aveva privato la moglie di ogni libertà, arrivando anche a chiuderla a chiave in casa per non farla uscire, ed impedendole di imparare l'italiano e di avere contatti anche con i vicini di casa. Durante i litigi che si verificavano per queste ragioni, inoltre, l'uomo si dimostrava aggressivo con la donna, insultandola, strattonandola e afferrandola per i capelli. In tal senso deponevano, in quel procedimento, oltre alla testimonianza della persona offesa, anche quella della figlia Y , la segnalazione del consultorio al Tribunale per Ì minorenni, le testimonianze degli altri due figli, in particolare T il quale pur tentando di sminuire la responsabilità del padre, confermava il clima di tensione in famiglia, i forti litigi tra i genitori nel corso dei quali era il padre ad urlare "un po' di più" e ad arrabbiarsi se la moglie "osava" uscire di casa senza il suo permesso.

Il presente processo prende le mosse da una seconda denuncia formalizzata dalla persona offesa contro il marito durante la pendenza del primo processo e per fatti successivi a quelli accertati con la citata sentenza passata in giudicato.

Esaminata in dibattimento il 15 maggio 2018 con modalità protette e con l'ausilio di un interprete, la persona offesa ribadiva quanto già emerso nel primo procedimento, ovvero che sin dall'inizio del matrimonio (nel 1993) e anche dopo la nascita dei cinque figli (che al momento della testimonianza avevano 23, 22, 20, 14 e 13 anni) il marito la costringeva a non uscire di casa, a volte chiudendola a chiave dentro l'abitazione, e la trattava come una *"serva"* impedendo anche ai figli di darle una mano nelle faccende domestiche, dicendole che quello era il suo lavoro e doveva farlo senza l'aiuto di altri. L'imputato decideva di non mandare i figli all'asilo, per evitare che la moglie uscisse per accompagnarli e quando i figli raggiungevano l'età scolare inizialmente li accompagnava a scuola solo il padre, poi, solo con gli ultimi due figli, concedeva alla moglie di uscire per portarli a scuola. Le impediva di andare con loro al parco, imponendole di rimanere in casa a cucinare ed a stirare.

La teste dichiarava di aver rappresentato al marito di volersi separare sin dalla nascita della prima figlia, ma l'uomo la obbligava a rimanere con lui dicendole che altrimenti le avrebbe sottratto i figli.

In particolare la minacciava di partire per l'Egitto con i bambini, portandosi i loro documenti e non facendoli tornare più in Italia.

L'uomo poi la insultava ripetutamente, chiamandola puttana, anche in presenza dei figli.

La donna rappresentava quindi di aver assunto la decisione di separarsi definitivamente dal marito nel 2014 (quando sporgeva anche la prima denuncia contro l'uomo), venendo supportata in questa scelta anche dai figli. In quel periodo però l'uomo mutava improvvisamente atteggiamento e le prometteva che sarebbe cambiato e si sarebbe comportato bene.

Pertanto la donna assieme al marito e ai tre figli più piccoli si recava in Egitto nell'estate del 2015, rimanendovi per quattro mesi. Appena arrivavano in Egitto, però, il marito le diceva *"adesso comando io"* e che se lei avesse voluto divorziare lui sarebbe tornato in Italia con i tre figli lasciandola lì (poiché senza il marito la donna non poteva viaggiare) e non facendole più vedere i bambini; pertanto la donna acconsentiva a non procedere con la separazione.

La teste riferiva che successivamente, nel corso del 2016, il marito per costringerla a non divorziare la minacciava, dicendole che si doveva *"dimenticare la cittadinanza",* che avrebbe potuto ottenere solo grazie a lui; l'imputato le sottraeva e nascondeva i documenti necessari per ottenerla e quando lei gli diceva di sapere quanto avesse fatto, il marito ammetteva dicendo *"sì, mica sono scemo, ti lascio, diventi cittadina italiana che tu non mi vuole, ti lascia qua? Se vuoi il divorzio vieni in Egitto. Dimentica anche i tuoi figl'E'.*

Al momento della testimonianza la teste rappresentava di trovarsi in fase di separazione dal marito e che questi, peraltro, era stato allontanato dalla casa familiare, ma si faceva vedere stazionare (e dormire) all'interno dell'autovettura che parcheggiava sotto lo stabile in cui vivevano la donna e Ì figli. In merito alla separazione veniva poi prodotto dalla Difesa di Parte Civile verbale di udienza di separazione giudiziale dell'11.9.2018, da cui risulta che la persona offesa aveva chiesto la separazione dal marito e il Giudice aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente.

La teste riferiva che il marito la insultava e a volte la aggrediva, *"mi alzava la mano però non spesso",* e le aggressioni a volte avvenivano anche davanti ai figli, i quali erano pure intervenuti in aiuto della madre un paio di volte (una volta Y e un'altra volta uno dei figli maschi) ed era anche accaduto che il figlio avesse strattonato il padre facendolo cadere per terra per soccorrere la madre. La persona offesa dichiarava di avere anche reagito al marito una volta, nel 2015, quando gli lanciava contro una scarpa perché, non appena rincasava, l'uomo le chiedeva *"da dove arrivi? Stai girando con i marocchini?".* Più di recente l'uomo la insultava chiamandola *"puttana"* e chiedendole sempre dove andasse quando usciva da casa.

La teste chiariva infatti che dopo il viaggio in Egitto, in ogni caso, l'uomo cambiava in parte atteggiamento e le consentiva di uscire con lui e con i figli. La donna inoltre, dal gennaio 2017, iniziava anche a lavorare come educatrice in una scuola elementare e pertanto pian piano acquisiva maggiore libertà.

Da quando iniziava ad avere più autonomia, però, il marito, oltre ad insultarla quando tornava a casa, la seguiva costantemente; si arrabbiava, infatti, che lei uscisse per lavorare e per convincerla a rimanere in casa le prometteva che se avesse lasciato il lavoro lui avrebbe pagato il mutuo per la casa. Quando la donna si recava a lavorare lui la seguiva e, anche davanti ai figli, ammetteva di averla seguita dicendo che non la avrebbe lasciata da sola neanche per un attimo. La teste dichiarava che, da quando iniziava a lavorare, usciva anche per fare la spesa e comprare l'occorrente per i figli spendendo il denaro guadagnato con il suo lavoro perché il marito smetteva di contribuire ai bisogni della famiglia.

La teste dichiarava di aver registrato con il proprio cellulare le discussioni in occasione delle quali il marito la insultava e la minacciava di morte; precisava di aver effettuato le registrazioni fino al momento in cui il marito veniva allontanato dalla casa familiare e spesso l'uomo ne era anche [consapevole, avendole una volta sottratto il cellulare che non le aveva restituito per un po' di tempo,

/f

In merito ai loro rapporti sessuali la teste dichiarava che il marito l'aveva sempre trattata come fosse *"una serva (...) quando lui ha bisogno devo essere pronta anche senza il mio volere",* rappresentava che l'uomo era sempre stato sessualmente aggressivo con lei, avendole spesso tirato i

capelli durante i rapporti e fatto male dicendole che in tal modo *“ti faccio sentire meglio"*.

Negli ultimi tre anni l’imputato, poiché non lavorava, trascorreva tutta la giornata in casa con la moglie e spesso, quando non c’erano i figli, la obbligava ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

In particolare la persona offesa riferiva che l’uomo, solitamente, prima le chiedeva di avvicinarsi a lui e sedersi sul divano per vedere la televisione insieme, assicurandole che non l’avrebbe toccata, poi invece iniziava ad accarezzarla e dopo, con la forza, la scaraventava sul divano, le strappava i vestiti di dosso, le sollevava le gambe e iniziava a toccarla con le mani e con la bocca sulla vagina, facendole male, mordendola o infilandole anche tutta la mano in vagina. Lei cercava di picchiarlo e di tirargli i capelli per farlo smettere, ma lui proseguiva.

Precisava che il marito voleva avere rapporti sessuali ogni giorno, anche se lei non voleva o se le faceva male, e spesso usava anche oggetti di vario tipo che le inseriva in vagina: *“usava anche cose finte, cose finte grandi, di ferro, e metteva gel"* e le diceva frasi del tipo *“che così che tu non ti sento, perché ormai tu partorito cinque figli, sei larga"*.

La obbligava a guardare con lui film pornografici e a ripetere le scene che vedevano; la obbligava, contro la sua volontà, a guardare il liquido seminale e ad ingoiarlo, dicendole *“scema,*

quello ti fa bene alla salute" oppure "*ingoia, devi... conosco una le piace tantissimo, li beve fino all 'ultimo sorso".*

La donna dichiarava di avere avuto con il marito anche rapporti sessuali anali e di aver sempre avvertito molto dolore durante tali rapporti, che le causavano perdite di sangue: "*c'era sempre sangue, c 'è dolore, proprio non riesco a camminare".*

L'uomo la obbligava anche ad essere filmata durante i rapporti, dicendole che se avesse acconsentito lui si sarebbe adoperato per far arrivare in Italia la madre della persona offesa. Successivamente però, oltre a non rispettare la promessa, utilizzava tali video per minacciare la moglie, dicendole che se l'avesse lasciato li avrebbe utilizzati per provare al giudice che non era una buona madre e toglierle così i figli.

Dopo il viaggio in Egitto del 2016, quando iniziavano ad uscire di casa insieme, era capitato anche che la sera mentre rincasavano soli in auto, lui si fermasse vicino ad alcune prostitute contrattando il prezzo per prestazioni sessuali da avere alla presenza della moglie; tuttavia alla ferma opposizione della donna andavano via. A volte poi il marito le proponeva di praticare scambi di coppia e di avere rapporti sessuali con un suo amico, dicendole che le dava il permesso di farlo, ma lei si opponeva sempre.

La teste dichiarava di avere denunciato il marito la prima volta nel 2014 dopo aver parlato con la dott.ssa M psicologa del CPS. Chiariva di essersi rivolta a lei dopo aver avuto un attacco di panico nel momento in cui il marito, cercando di baciarla, la bloccava contro il muro perché lei si opponeva. Allora le mancava il respiro, arrivava la figlia che notava in che condizioni si trovasse e la portava in Ospedale; pertanto veniva visitata prima al Pronto Soccorso e poi inviata al CPS.

La dottoressa 'V-M- , esaminata in udienza, dichiarava di aver visitato la odierna
persona offesa in tre occasioni, nel 2009, nel 2014 e nel 2015, presso il CPS di Riferiva
che la prima visita avveniva a seguito di presentazione spontanea della donna, che veniva accompagnata dalla figlia e rappresentava una irrequietezza, una agitazione e impossibilità a dormire serenamente a causa della situazione familiare che descriveva caratterizzata da una forte conflittualità in ragione della posizione dominante rivestita del marito sia su

di lei che sui figli e dal fatto che furono sì occupava della gestione casalinga da solo, senza interpellare la moglie, di cui limitava qualsiasi spostamento.

La dottoressa ricordava che la donna non aveva avuto alcuna precedente diagnosi o presa in carico presso altri CPS e fu proprio la teste a stilare la prima diagnosi nei suoi confronti ed a prescriverle un farmaco antidepressivo ed un ansiolitico.

La teste rappresentava che successivamente la donna veniva seguita dalla dottoressa C , che indicava quale attuale medico curante della persona offesa.

Su suggerimento della M . poi, la donna si rivolgeva ai consultorio familiare, venendo seguita dall'assistente sociale M T , anche per essere supportata nell'avvio delle procedure per una eventuale separazione dal marito.

La teste dichiarava di avere stilato due relazioni all'esito di esame psichico della persona offesa, il 17 aprile 2014 e il 2 marzo 2015, che venivano acquisite.

Nella relazione del 2014 si dà atto, tra le altre cose, che la persona offésa, dopo il primo accesso del 2009 per sintomatologia ansiosa con sintomi di conversione regredita in terapia antidepressiva e ansiolitica ed un secondo del 2010 per episodi di panico, si ripresentava nel 2014 per una recrudescenza dei sintomi e per insonnia e richiedeva altresì una consulenza legale manifestando il desiderio di separarsi dal marito.

Nel 2015, invitata ad un colloquio, la donna si presentava in buone condizioni, pur assumendo i farmaci in modo discontinuo, e non manifestava sintomi psicotici e disturbi psichiatrici, pertanto non appariva necessaria una presa in carico.

Si acquisivano anche le ricette con le prescrizioni farmacologiche cui faceva riferimento la teste.

La dottoressa M.C. , psichiatra del CPS di citata ai sensi dell'art. 507
c.p.p. per l'udienza del 19 marzo 2019, dichiarava di avere conosciuto la persona offesa per motivi professionali a far data dall' 1 febbraio 2017.

Dichiarava infatti che la M.G. seguita in precedenza dalla sua collega, la
dott.ssa M si era ripresentata al CPS per una depressione reattiva ansiosa, con attacchi di panico legata alla relazione con il marito.

La dottoressa C dichiarava che, dai vari colloqui avuti con la donna in maniera cqntinuativa ogni due/tre mesi fino al 15 marzo 2019, era emerso che la persona offesa - che già assumeva una terapia farmacologica blanda a base di farmaci antidepressivi ed ansiolitici - presentava un'ansia cronica e uno stato depressivo, ma non si erano mai verificati sintomi psicotici o situazioni indicative di un disturbo più grave che non fosse semplicemente legato a motivi contingenti.

La dottoressa infatti dichiarava che la donna riferiva di soffrire molto per le imposizioni operate dal marito durante gli anni, poiché questi le impediva di uscire di casa, di lavorare, di fare qualsiasi cosa se non sua in presenza. Con il tempo poi, acquisita maggiore confidenza con la dottoressa, la persona offesa, piangendo e mostrando molta difficoltà, rappresentava di essere stata vittima di violenze sessuali poste in essere dal marito. In particolare le raccontava che spesso l'uomo le imponeva rapporti sessuali contro la sua volontà, anche con modalità aggressive, ovvero morsicandola o inserendole in vagina la mano intera, coprendole la bocca con la mano o con un cuscino affinché non si sentissero le sue urla di dolore. Inoltre, essendo molto geloso e temendo che la moglie potesse avere rapporti sessuali con altri uomo a sua insaputa, le proponeva di avere rapporti con un uomo individuato da lui; proposta che naturalmente la donna rifiutava. Ancora la persona offesa riferiva alla dottoressa che il marito le aveva chiesto di fare un video a seno nudo e in situazioni erotiche, promettendole che, se avesse acconsentito, si sarebbe adoperato per far arrivare la madre della donna in Italia; la donna sottostava alla richiesta, ma l'uomo non rispettava la promessa fatta.

La dottoressa rappresentava poi che la persona offesa era molto preoccupata per il rapporto con i figli, in quanto i figli maschi più grandi si dimostravano dalla parte del padre e, come lui, ritenevano che la madre non dovesse lavorare, ma rimanere in casa ad occuparsi delle faccende domestiche.

All'esito si acquisiva la relazione della dottoressa C del 12 dicembre 2018, in cui venivano registrate le medesime circostanze riferite nel corso della testimonianza e si precisava che la M riferiva che il marito, nonostante l'allontanamento dalla casa familiare, aveva frequenti contatti con i figli maschi, vivendo in un'auto posteggiata sotto l'abitazione, e controllava tutti gli spostamenti dei familiari, arrivando anche a seguire la figlia Y quando questa si recava a lavoro o in università, tanto da costringerla a cambiare

percorso. I figli maschi, inoltre, facevano trovare la casa sempre in disordine, così "punendo" la madre per le assenze dovute al lavoro.

L'assistente sociale presso il Comune di , M.T. , conosceva la odierna
persona offesa il 14 aprile 2014, quando la donna si presentava da lei assieme alla figlia Y e aveva con la stessa regolari colloqui fino al marzo del 2018.

Nel corso dei colloqui la M.G. le diceva di essere stata sempre insultata dal
marito, sin dall'inizio del matrimonio, minacciata e derisa, anche davanti ai figli, con frasi quali "/w *piantato i semi in terra marcia, pianterò i semi in terra pulita, ho sposato una bestia figlia di asina, che schifo di faccia"',* l'uomo inoltre le impediva di uscire e, per tale motivo, decideva di non mandare i figli all'asilo.

La T dichiarava di aver conosciuto anche il marito della odierna persona offesa nel giugno del 2015, poiché l'uomo si era impegnato in quel periodo a cambiare atteggiamento, promettendo alla moglie una vita diversa e, cosi, l'aveva convinta ad andare con lui in Egitto.

Durante il colloquio l'uomo riferiva alla T di aver perso autorità sulla moglie e sui figli e di sperare di riguadagnarla in Egitto perché lì gli uomini *"sono così (...) hanno più autorità";* quindi avendo *"perso"* la moglie a causa della prima denuncia, sperava in tal modo di *"riacquistarla".*

Tuttavia, 1'11 settembre 2015, quando la M-G- si trovava in Egitto con il marito
e i figli più piccoli; la figlia Y contattava angosciata la I per chiederle aiuto, in quanto aveva saputo che il padre aveva deciso di tenere i figli minori in Egitto e non farli tornare in Italia e aveva ripreso ad insultare la madre che era scappata da una parente.

La teste dichiarava di avere poi rivisto la M.G. dopo circa un anno, nel giugno
del 2016. In quell'occasione la donna le riferiva che la situazione era tornata ed essere come in precedenza, ovvero che il marito aveva ripreso ad insultarla, la minacciava di morte e di portarle via i figli, sputava a terra mentre lei puliva, la spingeva, le impediva di farsi visitare dai medici, la maltrattava verbalmente e fisicamente; e quindi la M-G chiedeva un aiuto alla

assistente sociale per riavviare le pratiche per la separazione.

La donna, dal dicembre 2016 fino a quando il marito non veniva allontanato da casa, le rappresentava anche che l'uomo l'aveva obbligata in precedenza ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, strappandole i vestiti di dosso, toccandole la vagina con le mani o la bocca violentemente, tenendola ferma dalle braccia ad esempio mentre guardava la televisione e approfittando di lei quando non c'erano i figli in casa, nonostante la stessa urlasse e cercasse di liberarsi dalla presa del marito.

Alla luce di tali racconti la T contattava il Maresciallo D.B. consigliando alla donna di sporgere una nuova denuncia contro il marito.

La T riferiva inoltre di aver saputo dalla persona offesa che il figlio più grande della donna aveva tentato di picchiare la madre, ritenendola responsabile di aver rovinato la famiglia e chiamandola *"puttana"* e, in generale, i figli maschi non avevano accolto di buon grado la decisione della madre di denunciare l'imputato; al momento della testimonianza la T dichiarava di sapere dalla persona offesa che l'imputato, allontanato dalla casa familiare, stazionava in un'autovettura (in cui dormiva) parcheggiata sotto l'abitazione, seguiva la moglie quando usciva e intratteneva frequenti contatti con i figli.

Il 10 gennaio 2017 la teste veniva a sapere dalla donna che il marito in precedenza le aveva sottratto i documenti perché non le voleva fare ottenere la cittadinanza italiana e una volta, all'ennesima minaccia di sottrarle i figli rivoltale dal marito, lei stessa aveva nascosto i passaporti dei ragazzi per evitare che l'uomo attuasse il suo piano.

Si assumeva poi la testimonianza della psicologa-psicoterapeuta in servizio presso il Centro Ascolto e Soccorso Donna dell'ospedale I-R- che dichiarava di avere conosciuto la odierna persona offesa nel settembre 2017, quando la M-G- veniva presa in carico presso il predetto Centro in quanto necessitante di un supporto psicologico. Nei primi tre mesi la teste seguiva più assiduamente la donna, mentre dal dicembre 2017 fino al momento della testimonianza (18 ottobre 2018) le visite si svolgevano con cadenza mensile. La R dichiarava che la M_G_ al primo accesso veniva accolta da una sua collega, la

dottoressa G , alla quale riferiva di violenze psicologiche, fisiche e sessuali da parte del marito. Alla R la M-G- riferiva di avere già denunciato il marito e che l'uomo,
all'epoca ancora in casa, aveva preso a minacciarla per questo e le faceva *"dispetti",* sottraendole e nascondendole documenti e cellulare. Dal mese di dicembre l'A veniva allontanato, ma la M-G- riferiva che l'uomo comunque stazionava sotto casa in macchina, continuando a
fare pressioni psicologiche sui figli, accusando la donna di essere una cattiva madre e responsabile della rovina della famiglia e delle condizioni in cui si trovava il padre, che rischiava di andare in carcere. I due figli maschi più grandi, poi, avevano iniziato ad avere nei confronti della madre gli stessi atteggiamenti tenuti dal padre, ovvero la insultavano accusandola di essere la responsabile della rovina della famiglia e la aggredivano anche fisicamente (in particolare una volta la facevano cadere per terra e la donna chiamava la Polizia, pur rifiutandosi di denunciare i figli).

La teste riferiva che la donna durante i colloqui si mostrava agitata, triste, ansiosa e disperata, soprattutto per l'atteggiamento dei figli, nonostante ormai lavorasse e si occupasse di tutti gli aspetti della vita familiare.

Si assumevano anche le testimonianze di due figli della coppia, Y e T

T A A (nato il 1998) dichiarava di abitare al momento della testimonianza
in casa con la madre e gli altri fratelli, mentre il padre dormiva nella macchina che era parcheggiata vicino casa.

T dichiarava di avere assistito a vari litigi tra i genitori, pur non conoscendo i motivi da cui originavano tali discussioni, e riferiva che durante tali scontri i due si offendevano reciprocamente; tuttavia, richiesto di indicare gli insulti che aveva sentito, dichiarava di non ricordarli o comunque di non averli compresi perché spesso i genitori parlavano in lingua araba che lui non conosceva. In ogni caso escludeva che il padre chiamasse la madre *"puttana"* e pur dichiarando di conoscere le parolacce arabe riferiva di non sapere quale fosse l'equivalente arabo di tale specifico termine.

Dichiarava che durante i litigi la madre spesso piangeva e, alcune volte, aveva degli attacchi di panico, non riuscendo a respirare. Allora lui e

i fratelli intervenivano dicendo al padre di allontanarsi da casa e cercavano di farla calmare; una volta si rendeva necessario anche il trasporto in Ospedale. In una occasione, per confortare la madre dopo un litigio, le proponeva: *"prepara le valigie che ce ne andiamo noi due a vivere in moschea"*.

Dichiarava che lui e i suoi fratelli non erano stati mandati alle scuole materne, anche se ne ignorava il motivo, e che la madre prima del 2015, non lavorando, era sempre in casa, mentre successivamente usciva di più anche perché trovava lavoro. Sul punto riferiva che il padre non era contrario al fatto che la madre lavorasse, ma si arrabbiava molto perché a suo parere la donna trascorreva troppe ore fuori casa e quindi non poteva occuparsi delle faccende domestiche.

Dopo il 2015 il teste dichiarava di aver notato un cambiamento di atteggiamento nei rapporti tra i genitori; innanzitutto i due non dormivano più insieme, ma la madre spesso dormiva sul divano letto in soggiorno. Inoltre la donna iniziava a rispondere più fermamente durante i litigi con il marito e i due in casa si evitavano, mostrandosi la donna infastidita quando il marito entrava nella stanza in cui si trovava.

Infine dichiarava di avere spesso incontrato il padre anche dopo l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e di aver parlato con lui del processo; ne parlava anche con la madre, chiedendole di *"evitare di...fare tutto questo casino"* (cioè di denunciare il marito), ma lei decideva di andare avanti non essendo riuscita in passato a risolvere i problemi che c'erano. Era capitato che sia lui che il fratello M l'avessero rimproverata perché a loro parere stava esagerando e la donna aveva reagito al rimproverо piangendo. T dichiarava che anche Y dava ragione ai fratelli e cercava di fare capire alla madre che stava esagerando.

Y[A A] (nata il 1994) all'udienza del 20 dicembre 2018 dichiarava di abitare nella casa familiare assieme ai due fratelli M e T (poiché la madre e due fratelli minori erano temporaneamente ospitati in comunità), di non avere contatti con il padre, in quanto nonostante lo stesso tentasse più volte di chiamarla lei decideva di non rispondergli, e di non avere parlato con i fratelli della testimonianza che avrebbe dovuto rendere.

Rappresentava che la mattina della testimonianza, nonostante la misura cautelare in atto, si era ritrovata in casa il padre, al quale tuttavia non aveva rivolto la parola.

La teste dichiarava che nel 2015 studiava in università, pertanto trascorreva tutte le mattine fuori casa, fino alla fine del 2016, quando iniziava anche a lavorare e quindi rimaneva fuori casa più tempo.

- dichiarava di avere assistito a frequenti litigi tra i genitori che erano sempre dovuti alla volontà del padre di controllare la moglie e impedirle di uscire e alle violente reazioni dell'uomo quando la moglie gli diceva di voler divorziare.

La teste precisava che nel periodo tra il 2015 e il 2017 durante le liti tra i genitori le offese e gli spintoni erano reciproci e quando non litigavano i due si ignoravano; a volte capitava che il padre tentasse di avvicinarsi alla moglie dicendole di *"fare la pace per i bambini"'* ma la madre si scostava e respingeva sempre tale tipo di approccio.

Precisava comunque che *"tra loro due non c 'è mai stata una vera e propria violenza, nel senso non si sono mai presi a schiaffi se non una volta appunto quando lui le ha tirato i capelli, oppure un'altra volta in cui mia madre ha tirato una ciabatta addosso (...) l'unico tipo di violenza che c'è stata è quella verbale (...) gli insulti sono aumentati drasticamente nell'ultimo periodo".*

La teste dichiarava di avere assistito ad un acceso litigio tra i genitori nell'estate del 2016 o 2017, allorché la madre con i due figli più piccoli usciva per rinnovare il permesso di soggiorno dei bambini e rimaneva fuori casa a lungo. La teste riferiva di aver saputo, a differenza del padre, che la madre si stava occupando dei documenti dei fratelli, ma sia lei che la persona offesa lo avevano tenuto nascosto all'imputato.

- infatti chiariva che il padre aveva minacciato più volte la moglie di partire e portare via con sé i figli più piccoli, A e A e che avrebbe potuto farlo perché *"i bambini erano sul suo permesso dì soggiorno"* e *"per lui avere i due più piccoli sul suo permesso di soggiorno era come avere il potere",* poiché in tal modo poteva minacciare la moglie dicendole che se lei avesse voluto divorziare, lui sarebbe partito sottraendole i bambini. Quindi quel giorno, essendo scaduta la validità dei documenti, la madre si era recata a rinnovarli *"staccando"* i figli dal permesso di soggiorno del padre.

Quando la madre rincasava, verso le ore 18:00, il padre *"ha iniziato a urlare" e "ad insultarla, a dire che usciva con i marocchini, lo tradiva"* e la minacciava dicendole *"ti ammazzo, sei una puttana, te la fai con i*

marocchini", non lesinando gli insulti anche contro i figli ai quali diceva *"vi schiaccio con le scarpe, voi non siete niente"*.

- riferiva che il padre era solito minacciare di portare via i figli alla moglie.

In particolare la teste ricordava che durante un viaggio in Egitto nell'estate del 2015, quando litigava con il padre e la madre decideva di spostarsi con la figlia ad Alessandria d'Egitto, l'A *A* diceva alla moglie che, visto che se ne era andata da casa, poteva rimanere dove si trovava e poiché i bambini erano rimasti con lui non glieli avrebbe fatti più vedere. In quella occasione la madre non vedeva i figli più piccoli per mesi, fino al novembre.

In merito ai documenti la teste riferiva che nel periodo in cui i rapporti tra i genitori si "assestavano" perché la madre decideva di non procedere con la separazione, il padre prometteva alla moglie di farle avere la cittadinanza italiana, poiché era l'unica della famiglia a non averla. I genitori quindi si occupavano della pratica per ottenere i documenti. Tuttavia, qualche giorno dopo aver inoltrato la richiesta *on-line,* non si trovavano più i documenti necessari che avevano preparato e il padre diceva di non averli presi lui ma che era stata la madre a perderli.

- L dichiarava che il padre si arrabbiava spesso con lei sia perché nel 2013 era l'unica dei figli favorevole alla separazione *perché non era più sostenibile"}* sia perché era quella che, in occasione dei litigi (che dichiarava avvenivano anche in presenza dei figli più piccoli) o degli attacchi di panico della madre, la accompagnava in Ospedale o dagli assistenti sociali, anche perché essendo la madre uscita di casa molto raramente e sempre accompagnata non avrebbe saputo neanche dove andare.

Precisava che fino al dicembre 2017 i figli maschi avevano un atteggiamento abbastanza neutro, prendendo a volte le difese del padre e a volte quelle della madre. Tuttavia dal momento in

cui il padre veniva allontanato da casa cambiavano atteggiamento e in particolare M in figlio più grande, smetteva di rivolgere la parola alla madre se non per litigare, ponendo in essere atteggiamenti violenti contro gli arredi di casa, dando alla madre tutta la colpa di quello che era successo *("sembra di stare di nuovo con mio padre in casa")',* T invece "è *più a metà, va a periodi in cui è dalla sua parte e l'aiuta, invece alcune volte in cui va totalmente contro di lei e si comporta anche male"* facendola sentire in colpa.

La teste dichiarava che il padre, che stazionava sotto casa, parlava molto spesso con i figli maschi e all'inizio lo faceva anche con lei: *"stava delle ore sotto a parlare, a ripetere le stesse identiche cose, che mia madre è una puttana, che a mia madre non gliene frega niente di noi, vuole solo andare in giro con i suoi marocchini"* e che da lui voleva solo soldi.

Y : indicava l'inizio della *"situazione catastrofica"* tra i genitori nel momento in cui la madre iniziava a lavorare (all'inizio del 2017 circa) e acquisiva pian piano maggiore autonomia sia economica che di movimento.

La teste riferiva infatti che in precedenza la madre *"non poteva uscire di casa perché a lui non piaceva (...) mia madre in un certo senso si sentiva costretta, cioè lei seguiva tutto quello che diceva quindi non si è mai posta il perché, dopo quando hanno iniziato a litigare lei non poteva uscire di casa da sola primo perché lui non voleva assolutamente che lei conoscesse persone, secondo perché non poteva fisicamente, non sapeva i posti (...) cioè usciva dal portone e non sapeva dove andare al supermercato".*

Quando iniziava a lavorare e ad uscire di casa anche da sola: *"da quel momento lui ha iniziato a essere super sospettoso, non voleva che lei uscisse, e dal quel momento ha detto «visto che adesso lavori, mantieni tu la casa»",* nonostante all'inizio la donna guadagnasse appena 200 euro al mese.

Inizialmente poi la donna si assentava per poche ore al giorno, ma successivamente trovava occupazione in una comunità che la portava ad assentarsi da casa per molte ore e allora, poiché il padre aveva disposto da sempre che le faccende domestiche dovesse farle solo la moglie, nessuno si occupava della casa.

Inoltre il padre *"la seguiva ovunque e diceva che in quella casa, che è la Comunità, lei non ci andava per lavorare ma per incontrare i suoi*

amanti, questi soliti marocchini, l'aveva vista, l'aveva vista che andava in giro con la camicia da notte, diceva...".

A riprova della gelosia dell'uomo la teste riferiva che una volta il padre aveva visto la moglie farsi la ceretta e le aveva detto davanti a tutti i figli *"che lo faceva per i suoi amanti «Così i bambini leccavano il miele»"*

La teste dichiarava poi che, nel febbraio del 2016, la madre le raccontava che il padre l'aveva obbligata più volte ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, pur non essendosi mai addentrata in descrizioni dettagliate.

A partire da quella data poi la madre, poiché veniva a sapere che il marito aveva raccontato ai suoi familiari in Egitto di essere stato tradito, la donna non acconsentiva più a dormire con l'uomo e capitava che questi entrasse in camera e la stringesse forte per baciarla lasciandole dei lividi e spesso la teste interveniva per aiutare la madre a liberarsi dalla presa.

F.M.

Veniva poi esaminata in udienza una vicina di casa della famiglia dell'imputato, la quale dichiarava di vivere da tre anni nell'appartamento sito sullo stesso pianerottolo in cui si trova l'abitazione della persona offesa e che i due appartamenti avevano le pareti dei rispettivi soggiorni confinanti.

La M dichiarava di avere sentito in tale arco temporale (2015-2017) quotidianamente il rumore di forti litigi provenire dall'abitazione dell'A pur non capendo le parole anche perché non erano quasi mai in italiano; durante i litigi però distingueva la voce dell'uomo, che iniziava ad urlare, e a volte le grida di aiuto della M.G. che spesso sentiva piangere molto, tanto da
aver deciso in una occasione di chiamare i Carabinieri affinché intervenissero. Tale intervento si verificava qualche tempo prima che l'imputato venisse allontanato da casa.

Infine ricordava che alcune volte la M-G- pur trovandosi in casa, non apriva la
porta neanche ai tecnici del gas, almeno finché la madre della teste non la avvisava che poteva aprire la porta perché i tecnici dovevano effettuare la lettura del contatore.

In merito agli interventi di appartenenti alle Forze dell'Ordine in casa dell'A veniva acquisita con il consenso delle parti annotazione

dell'Appuntate F.R. del **12 gennaio 2017,** in cui si dà atto che i Carabinieri di venivano inviati alle ore 14:35 presso tale appartamento su richiesta della M G che segnalava una lite in famiglia. Giunti sul posto

Infine si sottoponeva ad **esame l'imputato.**
A.A.A.M. dichiarava che i litigi con la moglie iniziavano nel 2014, poiché prima i due
trovavano la odierna persona offesa, l'imputato e i figli minori della coppia, A (nato il 2003) e A (nato il 2005), i quali riferivano sulla discussione appena avuta.

in
Ospedale.
andavano d'accordo. Riferiva che la moglie aveva problemi psichici per i quali assumeva dei medicinali già quando viveva in Egitto e poiché in Italia i problemi non si erano risolti si era recata

L'imputato ammetteva di aver urlato durante le discussioni con la moglie, ma diceva di averlo fatto solo perché lo faceva prima lei, cosi come per gli insulti, riferiva di avergliene rivolti solo dopo essere stato insultato da lei. Negava di averla minacciata di morte, ma ammetteva di averla insultata con parole quali *"figlia di un cane, puttana".* Dichiarava che era capitato che lui insultasse la moglie e lei non reagisse, ma anche il contrario. Indicava la frequenza dei litigi, dopo il 2015, in circa due o tre al mese, precisando *"dipende, alcune volte magari due, tre volte al mese, altre volte ogni due settimane. Dipende, faceva la brava, poi ricominciava"* addossando così solo alla moglie la colpa delle discussioni che si verificavano.

Negava di aver impedito alla moglie di uscire, ma ammetteva che la stessa aveva trascorso molto tempo in casa solo perché avevano cinque figli da accudire.

Ammetteva di avere seguito la moglie quando usciva da casa un paio di volte, perché *"io da uomo arabo, quindi volevo anche accertare mia moglie cosa fa quando non ci sono, e il motivo proprio perché l 'ho seguita perché lei non dormiva con me, quindi io avevo il sospetto che avesse un 'altra persona".*

Ammetteva di essersi impossessato per un certo periodo del cellulare della moglie, che non intendeva restituirle, ma che poi le rendeva su insistenza dei figli.

Negava di averle sottratto i documenti per la richiesta di cittadinanza italiana, sostenendo che era stata lei a smarrirli.

Negava di averla costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà e riferiva che i due avevano normali rapporti consenzienti di notte nella loro camera matrimoniale con una cadenza di circa due o tre volte alla settimana, fino al marzo del 2016 quando iniziavano a dormire separati.

Negava di avere utilizzato strumenti durante i rapporti sessuali e riferiva che era la moglie ad usare *"cetrioli"* per la stimolazione e una volta, mentre lui era in Egitto, gli aveva anche fatto vedere tramite collegamento telematico Skype come lo utilizzava; precisava sul punto che la donna non lo faceva per lui, ma gli faceva solo *"vedere che lei utilizza questi strumenti (...) secondo me è per un altro uomo"*.

Riferiva che era capitato che lui si avvicinasse alla moglie con il desiderio di toccarla e baciarla, ma lei si sottraesse *"io, come uomo, arrivo in casa, lei indossa la camicia da notte, si fa bella, mette il make up e poi gira per casa così, quando io poi ho desiderio di toccarla, così, subito lei mi interrompe"',* tuttavia quando la moglie diceva di no lui non insisteva mai.

Ammetteva che, da quando veniva sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, dormiva in un'auto che posteggiava vicino casa.

La Difesa di Parte Civile produceva le registrazioni effettuate dalla persona offesa delle conversazioni avute in casa dalla donna con il marito, che venivano acquisite in quanto documento ex art. 234 c.p.p., pienamente utilizzabile in questa sede anche perché la persona offesa riconosceva di averle effettuate con il proprio cellulare fino al giorno in cui il marito veniva allontanato da casa. Peraltro si tratta di conversazioni già acquisite nell'ambito del precedente procedimento e già valutate anche in quella sede. Alcune delle conversazioni sono in italiano e da queste (le uniche utilizzabili non essendosi proceduto a traduzione di quelle in lingua araba) emergono le circostanze narrate dai testimoni, ovvero che l'imputato minacciava di portare con sé i figli in Egitto e di non farli più vedere alla

moglie, la ricattava di non concederle il divorzio se lei non avesse ritirato le denunce, la controllava chiedendole dove fosse stata quando usciva di casa nonostante si trovasse con i figli, dichiarava di averla seguita, insultava la moglie e i figli chiamandoli figli di un cane, bastardi, minacciava di denigrarli in Egitto e poi di tagliare loro la testa, minacciava la moglie promettendole che non le avrebbe mai fatto ottenere la cittadinanza italiana.

Dal compendio probatorio sintetizzato emerge la pacifica sussistenza delle contestazioni elevate all'odierno imputato.

La responsabilità dell'. A.A.A.M. emerge innanzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale, sebbene con alcune difficoltà ed intervallando le dichiarazioni a sfoghi di pianto, riferiva chiaramente quanto vissuto negli anni di vita matrimoniale con l'imputato, rendendo una descrizione piana e coerente di quanto verificatosi.

Peraltro tali dichiarazioni risultano costanti nel tempo, in quanto, oltre all'assenza di contestazioni operate in udienza, è emerso dalla sentenza passata in giudicato relativa ai fatti accaduti fino al 2015 una pressocchè totale sovrapposizione con la testimonianza resa in quella sede, anche perché in quel primo processo l'esame della persona offesa si svolgeva il 29 maggio 2017, ovvero nel periodo di interesse di questo procedimento. In quella sede, peraltro, la persona offesa già riferiva di aver dovuto sottostare alla richiesta del marito di farsi riprendere durante i rapporti sessuali, dietro la promessa di poter così far arrivare la madre in Italia, e di essere invece stata poi ricattata con quegli stessi filmati dal marito, che minacciava di utilizzarli per dimostrare che non fosse una buona madre.

La persona offesa ha poi descritto in maniera chiara la sopraffazione di cui la rendeva vittima il marito e come la stessa si sia evoluta nel tempo: se inizialmente la donna, interamente succube e dipendente dal marito sia economicamente che per i documenti (era l'unica della famiglia a non avere la cittadinanza italiana) sottostava più docilmente alle imposizioni del marito di non uscire di casa, di occuparsi da sola di tutte le faccende domestiche e di rimanere chiusa (anche a chiave) in casa e non aprire a nessuno se non c'era il marito nell'abitazione (come riferito dalla vicina di casa), tanto che, come chiarito dalla figlia Y , anche se avesse voluto uscire non avrebbe saputo materialmente come muoversi non avendolo mai fatto, con il tempo e la crescita dei figli la donna iniziava ad essere stufa delle continue restrizioni impostele e sempre più desiderosa di costruirsi una

propria autonomia e, per tale motivo, arrivava ad avere scontri sempre più violenti (almeno verbalmente) con il marito.

L'evoluzione della situazione di conflittualità familiare appare molto chiara.

La prima importante rottura rispetto al sistema imposto dall'imputato si ha nel 2014, quando la donna, sostenuta anche dai figli nel frattempo cresciuti, rappresentava al marito di volere divorziare e lo denunciava per i maltrattamenti. In questa fase, coeva al primo procedimento penale, si assiste ad un periodo di "finto" assestamento della situazione familiare, in quanto I'. A.A.A.M prometteva alla donna di comportarsi meglio e renderla più indipendente, anche facendole ottenere la cittadinanza italiana. Tuttavia la condotta dell'uomo tornava ben presto ad essere come quella precedente, poiché nonostante le promesse l'uomo continuava ad impedire alla donna di ottenere la

cittadinanza italiana (sottraendole i documenti necessari per la richiesta) e prendeva a minacciarla continuamente di sottrarle i figli qualora la stessa avesse deciso di divorziare. Come chiarito dalla figlia Y il padre aveva davvero, almeno in parte, tale "potere" perché il permesso di soggiorno dei figli più piccoli era collegato al suo e quindi l'uomo ripetutamente, sia in Egitto che in Italia, le prospettava di toglierle i figli in caso di separazione e di non farglieli più vedere.

L'imputato poi si dimostrava negli anni sempre più accecato dalla gelosia nei confronti della donna, che prima non lasciava mai uscire di casa, poi acconsentiva a fare uscire solo se accompagnata da lui o dai figli e, quando la stessa trovava lavoro, iniziava a seguire e poneva in essere ripetute scenate di gelosia al ritorno a casa della donna, che accusava di avere avuto rapporti sentimentali con non meglio identificati *"marocchini,* dimostrandosi geloso anche del fatto che la stessa facesse la ceretta (come chiaramente indicato dalla figlia Y).

Inoltre, per punirla della ricercata e guadagnata autonomia, dal momento in cui la persona offesa iniziava a lavorare l'uomo smetteva di contribuire economicamente alle spese della famiglia, a differenza di quanto avveniva in passato, e si lamentava del disordine in casa, ritenendo, da sempre, che fosse dovere della moglie occuparsi delle faccende domestiche, senza avere alcun aiuto neanche da parte dei figli.

È evidente il clima di sopraffazione, umiliazione e restrizione in cui l'imputato costringeva la moglie, imponendo i suoi dettami e arrivando a minacciare la donna, di morte o più frequentemente di sottrarle i figli, quando la stessa tentava di far valere i suoi diritti o di avere un po' di autonomia andando a lavorare, o quando si lamentava del rapporto con l'uomo e rappresentava di volere divorziare.

Tale quadro, rappresentato dalla persona offesa, veniva descritto in maniera ancora più precisa dalla figlia Y , di cui deve evidenziarsi la sincerità, avendo ad esempio la teste riferito che durante Ì litigi non si verificavano aggressioni fisiche, se non nell'ultimo periodo e con modalità reciproche. Conferma alle dichiarazioni delle due donne provengono poi dalle relazioni delle psicologhe e dell'assistente sociale, che, tra le altre cose, rappresentavano che la persona offesa non aveva alcun problema psichico, ma solo una depressione dovuta esclusivamente alla situazione familiare e le consigliavano quindi di denunciare il marito e di divorziare dallo stesso.

Ulteriori riscontri provengono dalla testimonianza della vicina di casa e da quella del figlio T

La vicina di casa confermava di aver ascoltato, suo malgrado, negli ultimi tre anni quotidiani litigi che si verificavano nella abitazione dell'imputato tra questi e la moglie e che si interrompevano solo quando l'uomo veniva allontanato da casa. Pur non comprendendo le parole proferite dai coniugi, la teste era in grado di dire che all'inizio dei litigi avvertiva sempre la voce dell'uomo e poi sentiva la donna chiedere aiuto e piangere moltissimo, tanto da essersi risolta a chiedere una volta l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Il figlio T rendeva una testimonianza tesa evidentemente ad attenuare la responsabilità del padre, dichiarando di non capire cosa si dicessero i genitori durante i litigi perché parlavano in arabo e di non aver sentito parolacce, pur dichiarando poi di conoscere gli insulti in arabo. In ogni caso, nonostante i tentativi di non danneggiare il padre, il teste rappresentava che durante i litigi gli era capitato di intervenire per aiutare la madre, perché piangeva molto ed aveva a volte attacchi di panico, allontanando il padre dall'abitazione e attribuendogli così, indirettamente, un ruolo quantomeno predominante nel corso dei litigi. Peraltro lo stesso T ammetteva che una volta, per aiutare la madre, le aveva proposto di andare via da casa con lui e trovare rifugio in Moschea. Pertanto è evidente, nonostante i termini molto contenuti della testimonianza, che fosse la madre a subire la posizione dominante dell'imputato e non certo il contrario, né vi fosse parità di posizioni.

I dati tratti da tale testimonianza appaiono ancor più significativi se si ricorda come sia emerso in dibattimento che l'imputato esercitava una particolare pressione sui propri figli, in particolare maschi, dal momento in cui gli veniva applicata la misura cautelare. Risulta che i figli maschi, dal momento in cui il padre veniva allontanato da casa, assumevano un atteggiamento ostile contro la madre, accusandola di aver rovinato la famiglia, e prendevano le difese del genitore, che

peraltro incontravano quotidianamente anche perché, nonostante il divieto cautelare, lo stesso stazionava sotto l'abitazione familiare. La stessa Y rappresentava che, prima di interrompere i rapporti con il padre per l'atteggiamento che questi aveva nei confronti della madre, aveva ascoltato più volte l'uomo ripetere a lei e agli altri fratelli offese contro la persona offesa, che accusava di essere l'unica responsabile della situazione che si era venuta a creare, che aveva determinato solo perché voleva i soldi del marito e perché lo tradiva con "marocchini".

Infine anche le dichiarazioni sul punto dell'imputato appaiono del tutto inverosimili.

Pur negando la propria responsabilità penale, 1'. A_A_A_M- ammetteva di aver seguito la moglie perché geloso ("io *da uomo arabo, quindi volevo anche accertare mia moglie cosa fa quando non ci sono"),* ammetteva di aver litigato spesso con la moglie, pur addossando esclusivamente alla donna la causa dei litigi, dichiarando che la frequenza delle discussioni dipendeva solo dalla condotta della donna e da quanto "faceva la brava" ^*'Dipende, faceva la brava, poi ricominciava")* e ammetteva di avere alzato la voce durante le discussioni e insultato la moglie chiamandola anche *puttana* davanti ai figli, ma solo perché tali condotte le teneva la donna prima di lui, venendo sul punto smentito oltre che dai figli anche dalla vicina di casa, per quanto già illustrato.

Inoltre l'imputato tentava di rappresentare uno stato di nervosismo della moglie, dovuto a disturbi psichici che la stessa avrebbe avuto già in Egitto, ma anche su questo punto veniva smentito dalle dottoresse escusse, che chiarivano che Ì primi fenomeni si verificavano nel 2009 e non erano collegati a problemi psichici ma ad una depressione dovuta esclusivamente alla pesante situazione familiare.

In questo contesto, in cui la donna era evidentemente considerata dall'uomo come una "serva", come dalla stessa rappresentato, si inserivano le descritte violenze sessuali.

Appare sussistere infatti anche tale reato alla luce della chiara testimonianza fornita sul punto dalla donna, che è certamente attendibile, in quanto resa in termini dettagliati, lineari e privi di contraddizioni ed esagerazioni. La persona offesa descriveva infatti ' chiaramente come avvenivano gli approcci sessuali dell'uomo, inizialmente in maniera

delicata e poi, al rifiuto della donna, con modalità estremamente brutali ed offensive, oltre che incuranti della sofferenza che la donna dimostrava di avvertire, anche con urla e ripetuti tentativi di sottrarsi alla presa del marito.

La testimonianza della persona offesa relativa alle modalità delle violenze sessuali trova peraltro plurimi riscontri.

Innanzitutto la figlia Y dichiarava in dibattimento di aver ricevuto le confidenze della madre sul punto, seppur senza descrizioni dettagliate, e medesima dichiarazione la ragazza rendeva già in occasione della testimonianza resa nel primo procedimento.

Inoltre la descrizione delle violenze trova integrale conferma nelle testimonianze delle psicologhe e assistenti sociali che, di volta in volta, hanno seguito la persona offesa; in particolare la dottoressa C e l'assistente sociale M.T. dichiaravano di aver ricevuto dalla donna i racconti delle violenze proprio negli stessi termini riferiti dalla M_G_ in dibattimento
(ovvero gli approcci avvenivano quando non c'erano i figli, prevalentemente sul divano mentre guardavano la tv, l'uomo la bloccava per le braccia e la toccava con violenza sulla vagina con la bocca o con le dita, infilando anche a volte l'intera mano in vagina).

Tali dichiarazioni appaiono avvalorate peraltro da altri elementi.

E emerso infatti che dal marzo 2016 i coniugi non dormivano più insieme e spesso era la donna ad allontanarsi dalla camera per dormire in soggiorno.

Inoltre sia la persona offesa che la figlia Y , ma anche lo stesso imputato, riferivano che a volte l'uomo cercava di avvicinarsi alla moglie e di baciarla e abbracciarla, anche con forza, e ciò determinava la forte opposizione della donna tanto che, quando erano presenti i figli in casa, spesso doveva intervenire Y per liberare la madre dalla presa dell'uomo che le lasciava anche
alcuni lividi per la forza della presa.

Assolutamente non credibili sul punto appaiono le dichiarazioni rese dall'imputato, il quale riferiva che, almeno fino al marzo del 2016, i due avevano rapporti sessuali consenzienti circa due- tre volte a settimana. Tuttavia, lo stesso imputato riferiva che quando lui *("come uomo"}* si avvicinava alla moglie per baciarla, perché lei andava in giro in casa con la camicia di notte, la donna reagiva malamente e si allontanava da lui. Lo

stesso dichiarava di non avere mai insistito negli approcci, ma sul punto veniva smentito anche dalle dichiarazioni della figlia Y appena citate.

Tale condotta della donna, ammessa anche dall'imputato, appare poco compatibile con una regolare e serena vita sessuale, ma molto più comprensibile se inserita in un rapporto, quale quello descritto dai testimoni, in cui l'imputato considerava la moglie come una "serva" da gestire secondo i suoi desideri e senza preoccuparsi di quelli della moglie, né del fatto che le potesse procurare dolore anche fisico.

Anche la descrizione relativa all'utilizzo del cetriolo è indicativa dell'atteggiamento denigratorio dell'uomo nei confronti della moglie, da ultimo anche in sede processuale, non apparendo peraltro logico quanto rappresentato dall'uomo, ovvero che la donna avrebbe mostrato via Skype al marito che si trovava in Egitto come utilizzava il cetriolo anche se poi, riferiva l'imputato, tale dimostrazione non era "a vantaggio" del marito ma di un altro uomo non meglio indicato, peraltro in quel momento non presente.

Deve quindi affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, da ritenersi avvinti da continuazione in quanto anche le violenze sessuali risultano espressione della completa imposizione sulla donna della volontà del marito; l'imputato, infatti, oltre a costringerla a rimanere reclusa in casa e a svolgere da sola tutti i lavori domestici come se fosse una "serva", la obbligava ad avere rapporti sessuali in tempi e soprattutto con modalità volute dall'uomo ma fortemente sgradite dalla donna, del tutto incurante della forte opposizione manifestata dalla donna e del fatto che tali atti le procurassero un forte dolore fisico (oltre a quello psicologico) e anche perdite di sangue.

I reati contestati in questa sede appaiono poi avvinti da continuazione con il reato di maltrattamenti per cui l[!] A.A.A.M. è già stato condannato in via definitiva. Le condotte già giudicate, infatti, sono del tutto simili e temporalmente e logicamente precedenti a quelle in esame in questa sede; queste ultime, in particolare, costituiscono il naturale sviluppo della condotta già attuata dall'imputato fino al 2015 e ripresa subito dopo, con i medesimi intenti sopraffattori ma con modalità più gravi e aggressive in ragione delle reazioni che la persona offesa, stufa di anni di angherie e resasi più autonoma, iniziava ad avere e che ovviamente non venivano minimamente accettate dall'imputato.

Venendo al trattamento sanzionatorio, non si ravvisano elementi che consentano di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ad esclusione della formale incensuratezza dell'imputato, che, com'è noto, non può essere posta da sé sola a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche; anzi, la gravità delle condotte poste in essere e il protrarsi delle stesse nel corso degli anni escludono in radice la possibilità di riconoscere tale attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto più grave il reato contestato al capo 2) in ragione della maggiore invasività degli atti posti in essere nell'ambito di una condotta protrattasi nel tempo, la pena finale va determinata in anni sei e mesi sei di reclusione, così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo 2) anni cinque e mesi tre di reclusione, anche tenuto conto della continuazione interna, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1) alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato già giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 18.12.2017, irrevocabile in data 16.4.2019 alla pena predetta.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie previste dalla legge.

L’imputato va condannato altresì al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.

E evidente ed è stato anche dimostrato dalle certificazioni mediche agli atti e dalle testimonianze delle psicologhe come la condotta della A-A-A-M- abbia determinato una forte sofferenza, peraltro sia fisica che morale, e conseguente depressione nella persona offesa, avendo trasformato anni di vita matrimoniale e familiare in un vero e proprio calvario e avendo determinato peraltro, anche dopo i fatti in contestazione, scontri interni alla famiglia che hanno portato i figli maschi più grandi a criticare anche pesantemente la madre per le scelte effettuate all’esito di una vita di umiliazioni e sofferenze e nonostante il primo tentativo del 2014, poi rivelatosi fallimentare (anche nonostante la condanna intervenuta), di appianare i contrasti con il marito. Condotte dell’imputato che, peraltro, rendevano necessario il ricorso ad una terapia psicologica e farmacologica.

Si ritiene equo un risarcimento dì complessivi euro 25.000,00.

L’imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali delle parti civili, che si liquidano in complessivi € 1,320,00 (come da Protocollo siglato da questo Tribunale, con l’aumento del 20% per il rito collegiale e la riduzione ex art. 106 *bis* DPR 115/2002 in quanto parte ammessa al patrocinio a spese dello stato), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

A.A.A.M. colpevole dei reati al medesimo ascritti, e riconosciuto il

vincolo della continuazione tra i reati e con quello già giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 18.12.2017, irrevocabile in data 16.4.2019, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt 29,32 e 609 nonies c.p.

DICHIARA

l’imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela, curatela e amministrazione di sostegno, dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

Visto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita, che liquida in complessivi € 25.000.

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi € 1.320,00 oltre spese IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario.

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 28 maggio 2019.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 30 maggio 2019

IL TRIBUNALE DI MILANO

V sezione penale dibattimentale composto dai signori magistrati:

Presidente
Giudice Giudice
estensore
dott. Annamaria Zamagni dott. Alessandro Santangelo dott. s sa Maria Pia Bianchi

sentiti P.M. e Difesa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

N. 30316/2018 R.G.N.R.
N. 20870/2018 R.G. Gip

Tribunale ordinario di MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

- Art. 456 c.p.p.-

II Giudice per le indagini preliminari dott.ssa A. Del Corvo

letta la richiesta del Pubblico Ministero di disporre il giudizio immediato nei confronti di:

B.C.

.. . , ,[1] . . 1979 a » elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di seguito indicato difeso di fiducia dall'avv. dì

Att~~ualmente sottoposto alla misu~~ra cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie G.L. (ordinanza GIP n. 20870/18 del 30.08.20181 **notificata ai rindavato data 31 agosto 2018.** '

IMPUTATO

per i reati di cui:

) delitto di cui allI'arL 572 cp «1 n. 11 qurnquies c.p. perché maltrattava . anche m presenza dei figli M eG (rispettivamente di 8 e 5 anni), [1] con condotte reiterate insultandola, minacciandola e percuotendola così cagionandole penose condizioni di vita, uno stato di avvilimento psicologico e di grave timore per la propria incolumità; in particolare a mero titolo esemplificativo :

C minacciava anche di morte con frasi del seguente tenore *"ASINA, CAPRA IGNORANTE, DEFICIENTE", "PUTTANA, TROIA, CHE SCHIFO DI DONNA" "NON METTERE PIEDE IN CASA PERCHÉ TI AMMAZZO "-,*

la aggrediva più volte fisicamente, con colpi al corpo ed al volto e calci;

controllava ogni suo movimento e le sue frequentazioni, fino ad allontanarne le amicizie ed i familiari, privandola del telefono ed esaminando le chiamate ed i messaggi, installando telecamere nell

abitazione familiare per verificare i suoi spostamenti e chi ricevesse conteggiando i chilometri che la donna percorreva in macchina per accertare che effettuasse solo spostamenti casa-lavoro;
gestiva personalmente ogni risorsa economica della famiglia, benché la moglie lavorasse custodendo personalmente bancomat e carte di credito, così costringendola a chiedergli soldi per qualunque spesa anche ordinaria; S
m data 2.8.2018, dopo essere andato a cercarla sul posto di lavoro mentre lei faceva rientro verbalmente Parole *"DOVE CAZZO SEI?"* e *"ECCO*
LA PUTTANA, PENSAVA DI FREGARMI, INVECE DI ESSERE AL LAVORO ERA IN GIRO

***A PRENDERE CAZZO"* la aggrediva fisicamente strappandole di mano la borsa e va ad una mano e veniva fermato fisicamente; netta medesima serata la minacciava con le seguenti frasi m riferimento alla data del loro anniversario che si**
nel mese «luglio e agosto 2018 ,in più occasioni, ed anche in data 2.8.2018, costringeva la in data 3.8.2018, dopo aver sorpreso la moglie in un bar insieme a tre colleghi di lavoro *PUTTANA-,* la colpiva con un cacio sui » lappandole la borsa contenente il telefono cellulare, la minacciava dicendole *"NON METTERE PIEDE IN CASA > ALTRIMENTI TI AMMAZZO»*
Fatti aggravati poiché commessi in presenza dei figli minori
Commessi in dal 2008 al momento attuale.

B) delitto di cui agli artt. 81 cpv^^09bi^_609<u>fercomma 1 n. 5 quater</u>) perché con Più azioni stessa consistita nel bloccarle le braccia o le gambe mentre si posizionava con il suo corpo sopra il corpo di lei, la costringeva a subire rapporti sessuali completi, anche mentre la donna " o m momenti in

"ANCHE LORO TI PRENDONO COSI ? , in particolare m data 2 agosto 2018 La costringeva con violenza a Con fare rapporti sessuali consecutivi mentre la donna esplicitamente si rifiutava e piangeva. Con

1 aggravante di avere commesso il fatto nei confronti del coniuge. **1** **,**

In **5 dall'inizio del mese di luglio 2018 al 2 agosto 2018.**

C) delitto di cui agli art 582 585 57é.co .1 «. 5,577 c.p. perché colpiva la moglie convivente consistite provocandole lesioni

ed in relazione ai quali è persona offesa:

1983 a
, domiciliata in
G_L_ nata il

presso i genitori;

Ritenuto che dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non si evince che i fatti non sussistano, ovvero non costituiscano reato o che l'imputato non li abbia commessi.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova;

con successivi seguiti e
- CNR n. 49/18-1 del 4.8.2018 della Stazione dei carabinieri di

relativi allegati;

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Il P.M ha chiesto, come da verbale agli atti, la condanna alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuti i reati di cui ai punti 1 e 3 avvinti nel nesso teleologico; ha poi chiesto la sospensione condizionale della pena; quanto al delitto di cui al punto 2 ha concluso per l'assoluzione.

La Parte Civile si è riportata alla memoria conclusiva ed ha depositato nota spese.

La Difesa ha avanzato istanza di assoluzione del suo assistito assumendo l'insussistenza del fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di emissione del rituale decreto, ® C era tratto a giudizio per

rispondere dei delitti a lui ascritti.

Si procedeva all'ammissione delle prove testimoniali e documentali come da ordinanze agli atti, Ìndi all'escussione dei testi, nonché all'esame dell'imputato.

Nel corso del processo si acquisiva sull'accordo delle Parti copioso materiale probatorio comprensivo della trascrizione delle telefonate e degli sms intercorsi tra i due protagonisti della vicenda per la quale è processo, certificati medici di entrambi dei quali più appresso si dirà, visura del P.R.A. relativa all'auto dell'odierna p.o., annotazione della P.G. di intervenuta su richiesta in data 3 agosto 2018, relazione della dottoressa R del Centro Antiviolenza, foto scattate dall'imputato riproducenti l'abitazione dei B e poi la p.o. con M.N.

In esito le Parti concludevano come sopra indicato ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito all’esame del compendio probatorio, il Tribunale stima dover mandare assolto il B non essendo emersa piena prova dei fatti di reato a lui ascritti per le ragioni che di seguito si illustrano.

Premessa metodologica — considerazioni

In sede di valutazione della deposizione della parte lesa, si impone il preliminare richiamo al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest’ultima, atteso che costei non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall’esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda anche

come portatrice di un interesse personale e patrimoniale come nel caso di specie, diretto ad ottenere la condanna dell'imputato (cfr. ex pluribus Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010); ne consegue che le dichiarazioni della parte lesa e quelle dei parenti delle stesse devono essere sottoposte ad una valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca, intendendosi quanto alla prima la verifica della coerenza interna della deposizione, la precisione dei fatti narrati, intesa come collocazione nel tempo e nello spazio, mentre con riguardo alla seconda la congruenza tra la versione riferita dalla parte lesa e le ulteriori risultanze utilizzabili ai fini del decidere, quindi i riscontri che le circostanze riportate dalla p.o. trovano nella deposizione degli altri testi.

Nell'ipotesi di specie la p.o. ha esposto un racconto dei fatti in termini generici, lo stesso a tratti diviene più preciso, ma con riguardo ad aspetti non rilevanti della vicenda, più in generale il narrato si connota per la sua laconicità; l'odierna vittima dei reati ha, poi, tenuto un comportamento ambivalente e contraddittorio non solo per il fatto (pur sintomatico) di aver rinunciato alla separazione dal marito, denunciato come un "orco *maltrattante*" per usare il frasario cui è ricorso il Difensore, ma anche perché la maggior parte dei dati contenuti nei capi di imputazione non hanno trovato, come si vedrà, conferma, elemento che induce a nutrire dubbi sull'attendibità della versione dei fatti esposta dalla G . Conclusivamente non è stata raggiunta quella prova certa della quale il Tribunale necessita ai fini dell'emissione di una declaratoria di condanna.

Tanto premesso si passa ad esporre il materiale probatorio si pur con riguardo ai dati di rilievo, utili nell'economia della presente trattazione, ciò per evidenti motivi di sintesi espositiva.

La deposizione della parte lesa - considerazioni

La G riferiva[1] di aver sposato l'imputato nel settembre del 2008, il passo era stato preceduto da un periodo di convivenza trascorso presso l'abitazione del B

in un piano diverso da quello in cui abitavano i genitori di lui che l'avevano accolta nella loro casa.

Dal generico ed approssimativo racconto dei fatti narrato dalla p.o. emerge che dopo la nascita del primo figlio, i rapporti degeneravano; ella narrava di essere stata appellata dal marito frequentemente con epiteti quali *"asina, capra, ignorante, malata di mente",* che, però non sono mai stati uditi da altri testi escussi, la maggior parte dei quali pur essendo abituali frequentatori della coppia riferivano di rapporti sereni e dell'assenza di prevaricazioni di una parte sull'altra, come si vedrà più avanti.

La p.o. lamentava la spiccata gelosia del marito che arrivava a controllarle il telefono portatile e la borsa, altri dati non notati da alcuno. Lamentava la gestione delle risorse economiche da parte del coniuge, ma risulta che la G lavorasse, avesse un'autovettura intestata a lei stessa

---

[1] Cfr. deposizione teste p.o. in trascr. verb. ud. 18.4.2019, p.3.

(vedi visura P.R.A prodotta all'udienza celebrata in data 30.5.2019 e richiamata dalla Difesa in sede di discussione), fosse titolare di conto corrente cointestato con il marito, tra l'altro risulta aver trascorso un congruo periodo di vacanza in compagnia di un'amica, sentita come teste a difesa, elementi indicativi dell'autonomia e della libertà che giustamente le era accordata dal marito, odierno imputato.

La G si è diffusa sulla gelosia del marito che a dire della stessa riteneva che lei *"andasse con tutti ",* per questo affermava che soleva abusare di lei prendendola con la forza[1] senza il suo consenso *"anche da dietro",* ma non risulta che la stessa si sia recata presso un Pronto Soccorso in esito a tali asseriti episodi di violenza.

A detta della parte lesa, ella era insultata davanti ad altre persone in particolare con le parole: *"Ti sfinirò finche non mi chiederai il divorzio",* l'affermazione non ha trovato riscontro nella deposizione di altri testi o in altro atto del processo.

Diceva che il marito era solito romperle gli oggetti di casa, altra affermazione che è rimasta priva di adeguato riscontro; la p.o. si diffondeva, poi, sull'episodio occorso in data 3 agosto 2018, in relazione a tale episodio narrava che quel giorno si era recata al laghetto verde insieme ai cugini M ed alla collega che condivideva con lei la stanza al lavoro; anche in quell'occasione, così come aveva fatto prima, aveva riferito loro di essere oggetto di maltrattamenti da parte del marito, poi si era isolata con M N come da foto scattate dal marito sopraggiunto, successivamente aveva avuto con quest'ultimo l'alterco descritto ed il giorno dopo aveva sporto denuncia nei confronti del marito. Precisava che il 3 agosto il marito aveva tentato di strapparle la borsa e che l'aveva picchiata[2], che l'azione le aveva cagionato dolore e che per tale motivo si era recata al Pronto Soccorso dove le era stata diagnosticata una contrattura in zona cervicale (vedi certificato prodotto all'udienza odierna), in ordine a tale disturbo accusato anche dopo l'episodio occorso nella data sopra indicata, si stima opportuno precisare che la madre del B sentita in qualità di teste nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha confermato che la p.o. soffriva abitualmente di cervicale.

Affermava poi che il giorno dell'udienza di separazione, data nella quale aveva raggiunto il Tribunale insieme al marito per poi allontanarsene sempre insieme, giorno in cui lei aveva rinunciato alla separazione, affermava che il B aveva abusato di lei; dal riscontro dei messaggi e dall'audizione della stessa p.o., si ricava tuttavia che quel giorno lei lo aveva valutato come quello nel quale lei e suo marito era regnata grande armonia[3].

Di qui la valutazione in termini di ambivalenza delle dichiarazioni della G e conseguentemente di inattendibilità del materiale probatorio dalla stessa fornito, circostanza dedotta da diverse Parti processuali.

Altri testi del Rappresentante della Parte Pubblica e Civile.

Il fratello della p.o., GM \ riferiva di aver appreso dalla sorella l'episodio occorso il 3 agosto 2018 che narrava; aggiungeva che la congiunta aveva mantenuto un ottimo rapporto con la famiglia di origine.

La madre dell'odierna vittima dei reati, P-R-A- [4][5]riferiva di aver raccolto le confidenze della figlia solo nell'ultimo periodo ed in particolare dopo l'episodio del 3 agosto di cui si è detto; altro non aggiungeva affermando che la figlia non li andava quasi mai a trovare: dato che risulta in distonia con altro emerso nel corso deH'istruttoria laddove i testi della Difesa hanno riferito che i rapporti con la famiglia di origine della G . erano stati mantenuti tanto che lei si recava da loro a dormire durante i fine settimana sia pur di tanto in tanto.

H padre della G , G.E. [6], sostanzialmente riferiva le confidenze della figlia occorse dopo il 3 agosto del 2018; dichiarava di aver appreso che, in tale occasione, ella sarebbe stata picchiata e privata della borsetta, sull'episodio si torna ora in sede di illustrazione della deposizione di

Per l'appunto *il teste* M.N. [7] divenuto collega di lavoro della G nel 2018 riferiva di aver raccolto le sue confidenze sui rapporti tumultuosi con l'ex marito,

costei infatti gli aveva riferito di essere stata ricoperta di parolacce e picchiata dal coniuge; affermava di averla vista triste sul luogo di lavoro; in particolare in data 3 agosto 2018 avevano deciso di parlarne fuori dal luogo di lavoro, si erano recati nei pressi del laghetto verde: un'oasi di tranquillità e pace non distante, dove avevano fatto due passi sul sentiero per recarsi nel boschetto prospiciente come si ricava dalle foto agli atti scattate dall'imputato che, in tale occasione, seguiva la moglie sospettando il suo tradimento.

Accadeva che il M.N. e la G lasciavano il boschetto per raggiungere il parcheggio ove erano ferme le autovetture con le quali si erano recati sul luogo; ivi erano raggiunti dall'imputato che, armato di macchina fotografica, li immortalava per avere prova del tradimento di lei; quanto a tale episodio, invero, la p.o. in sede di istruttoria dibattimentale ha affermato che 1 incontro si era svolto fuori dal bar, ma poi si correggeva e riferiva che, invece, era avvenuto nel bar o nei pressi della porta; il M invece, rendeva diversa versione, certo è che l'imputato in tale frangente tentava di sottrarre la borsa della coniuge forse per impossessarsi del telefono portatile, in quell'occasione i manici si spezzavano, l'imputato si chinava per prendere tale accessorio rovinato in terra ed in quel mentre, a detta del teste oculare P , terzo rispetto ai soggetti coinvolti nella vicenda, l'imputato riceveva pugni e calci dai cugini M , entrambi colleghi della G ,, questo particolare non è stato riferito dai M che tacciono sul punto affermando solo che sarebbe stato il marito a picchiare la sua coniuge.

Di lì a poco giungevano sul posto gli operanti che raccoglievano le deposizioni delle persone presenti che tuttavia nulla aggiungono ai fatti come fin qui descritti, il relativo verbale è stato acquisito con il consenso delle Parti.

I. *colleghi di lavoro della G* , tra questi la teste M.F. ; raccoglievano il

racconto in ordine alle offese che il marito le rivolgeva, le restrizioni economiche che le imponeva, gli abusi sessuali dei quali la faceva oggetto[8].

II. teste M_F_ [9][10], cugino del M_N_ che il giorno 3 agosto 2018 si era

appartato con la p.o, riferiva che quest'ultimo aveva avuto una relazione con la p.o.; sosteneva che il 3 agosto l'imputato era caduto in terra e poi vi era stato uno scivolamento sopra di lui, ma tale versione dei fatti, come già detto, è contraddetta da quella del teste oculare P che, in quanto soggetto terzo, quindi per nulla interessato all'esito del processo, non può che aver reso dichiarazioni di assoluta attendibilità.

Quest'ultimo teste si è trovato ad assistere ai fatti in quanto l'abitazione nella quale si tratteneva il 3 agosto 2018 è posta nelle immediate vicinanze del laghetto verde per cui vedeva la scena che poi ha narrato in dibattimento, in particolare[11] riferiva di aver notato un individuo strappare la borsetta ad una ragazza e gli altri due ragazzi riempire il primo di calci e pugni. Dell'aggressione subita dal B fornisce prova il certificato medico agli atti, prodotto all'udienza del 21.5.2019. .

Tanto premesso la versione dei cugini M< si disattende in quanto inattendibile..

Dati di non elevata rilevanza ai fini del decidere sono stati dedotti dalla *teste* T_G_

amica della G , costei ha riferito di averla vista triste e di aver raccolto le sue confidenze circa i suoi problemi coniugali, ha precisato che il loro rapporto confidenziale, si comprende, aveva avuto inizio nel 2018, quando le rispettive postazioni di lavoro erano vicine.

L "esame dell'imputato

Il prevenuto in sede di esame[11] negava gli addebiti. Negava in particolare di aver svilito la p.o., di averle usato violenza; si soffermava sul tradimento subito dalla sua consorte, affermava a tal proposito di averla vista col collega, M , aggiungeva che costei gli aveva confessato di averlo baciato; confermava che dopo il 3 agosto 2018, la moglie, dopo aver sporto la denuncia nei suoi confronti, aveva abbandonato il tetto coniugale.

I testi della Difesa.

Il teste R [12] riferiva di conoscere la coppia da svariati anni di essersi accompagnato loro nei fine settimana e di non aver mai notato screzi tra i due coniugi, precisava, rispondendo alle domande che gli erano rivolte, di non aver mai nemmeno notato lividi sul corpo dell'odierna vittima dei reati.

Anche *il teste P , amico della coppia* riferiva i medesimi dati, aggiungeva che il B gli aveva confidato di aver visto L baciare un collega di lavoro[13][14].

La teste G.C. *f* affermava di aver conosciuto la p.o. perché i rispettivi figli

frequentavano il medesimo istituto scolastico, affermava altresì di aver trascorso una vacanza con la G e che i rispettivi mariti in tale occasione non erano presenti, dichiarava poi di non aver notato sul corpo dell'amica segni di lividi.

Dati non dissimili ha sostanzialmente riferito la teste C [15][16].

La teste M.F. 17* jc] R} dichiarava di aver accolto in casa la p.o.

come una figlia e che costei aveva con lei un rapporto di confidenza superiore a quello del figliolo stesso. Precisava di non aver mai assistito a discussioni violente, né di averle sentite sebbene le loro abitazioni fossero attigue, in quanto una posta sopra l'altra: cosa che facilitava il propagarsi dei rumori, ciò nonostante nulla di quanto sopra poteva riferire, così come aggiungeva di non aver mai visto segni di lividi sul corpo della G nemmeno d'estate quando ella prendeva il sole in piscina, precisava che la nuora soffriva di cervicale e che nell'ultimo periodo era solita uscire da sola, in particolare questo era accaduto tutti i venerdì del mese di luglio 2018. Aggiungeva che il 3 agosto dello stesso anno era stata raggiunta dal figliolo che le aveva detto di aver visto sua moglie baciare un ragazzo che presumibilmente era un suo collega.

Medesime dichiarazioni in ordine al tranquillo menage familiare erano riferite dalla sorella dell'imputato tale B.F. ,[17]

Valutazione del materiale probatorio

Richiamata la sopra esposta premessa metodologica si evidenzia l'ambivalenza del comportamento della G , la genericità dei suoi racconti, la laconicità della narrazione, la contraddittorietà delle affermazioni: si richiamano in questa sede le conversazioni telematiche tra i due protagonisti della vicenda successivi alla udienza di separazione nella quale la G ha rinunciato; vi sono, infatti, messaggi di forte affetto e sentimenti profondi nei confronti del marito, messaggi cui il B replicava stupito in ragione del tenore della denuncia sporta nei suoi confronti.

I testi dello stesso Rappresentate della Parte Pubblica risultano riferire dati indicativi ai fini del decidere quasi sempre *de relato* o elementi che risultano inattendibili come si è evidenziato; nella maggior parte dei casi risultano essere stati messi al corrente di tali elementi solo nel periodo prossimo alla denuncia avvenuta il 4 agosto 2018; il dato stupisce poiché persone come i genitori della p.o. presso i quali ella si recava di frequente ben avrebbero potuto accorgersi del disagio che, come noto, una vittima di reati di tal fatta evidenzia oltre a raccoglierne le confidenze in ragione del rapporto di particolare intimità; invece nulla di questo. I dati inseriti nell'imputazione sono poi negati dai numerosi testi della Difesa[18], persone che hanno frequentato la coppia per anni.

La deposizione non è precisa, né lo è quella dei testi della Parte Pubblica, la narrazione non si connota per la logicità, il vissuto è riferito denso di fratture storiche, di modo che l'intera vicenda non può stimarsi processualmente veridica; è, poi, assente un'adeguata progressione narrativa, la narrazione non si stima essere stata nemmeno connotata da evidente sofferenza.

Sussistenza del reato di maltrattamenti- esclusione

Dal compendio probatorio non è dato ricavare che il B abbia sottoposto la p.o. a comportamenti maltrattanti che connotavano il clima familiare e più in particolare il rapporto di coppia: se è vero che tale reato si consuma'[1] tra i due protagonisti

della vicenda, in un contesto endo familiare, è pur vero che la p.o. non ne ha mai fatto parola con alcuno se non pochi mesi prima dell'episodio del 3 agosto 2018, all'indomani del quale sporgeva querela; più in generale non è emerso quel rapporto di prevaricazione del soggetto attivo sulla p.o. che è necessario ai fini dell'integrazione del fatto di reato, se è vero come costei sostiene che gli epiteti con i quali il B le si rivolgeva erano sempre offensivi del tipo di quelli notati, la circostanza che i testi escussi non abbiano mai notato la benché minima tensione o screzio tra i due per tanti anni ed anche nel periodo più prossimo induce dubbi sulla graniticità delle prove a carico, poiché tali devono essere ai fini dell'emissione di una sentenza di condanna. Non è, nemmeno, emerso che il B gestisse autonomamente le risorse economiche della famiglia escludendo la moglie, dato che costei aveva conti cointestati, un'autovettura di proprietà e che si organizzava autonomamente anche per trascorrere le vacanze.

Non sono emersi elementi indicativi di gelosie morbose, né di esasperate forme di controllo, dato che la telecamera di cui si è detto era stata installata per motivi di sicurezza e ciò anche in ragione della posizione prescelta.

Non essendo emersi dati indicativi di comportamenti abitualmente vessatori del soggetto attivo del reato ai danni della p.o., si impone l'assoluzione con la formula indicata in dispositivo.

Sussistenza del reato di violenza sessuale ai dami della p.o- esclusione.

Gli episodio vengono narrati in termini generici e del tutto laconici, tanto da impedire la ricostruzione degli accadimenti e quindi l'emergere della prova degli stessi; degna di nota è poi la circostanza che la p.o., sebbene abbia riferito che tali rapporti erano dolorosi non si sia mai recata da un ginecologo; uno di questi episodi sarebbe poi avvenuto la sera del giorno in cui élla in sede di udienza dì separazione avrebbe rinunciato alla stessa; risulta che la G menzionava tale data come un giorno felice trascorso con il B , dato che non ha spiegato;

l'ambivalenza delle dichiarazioni della p.o. permea tutto il compendio probatorio, giacché se da un lato ella si lamentava soprattutto, a quanto è dato comprendere del comportamento del marito con il M.N. con il quale intesseva una relazione, dall'altro telematicamente lo

raggiungeva e gli chiedeva di dimostrarle il suo amore poiché il suo sentimento c'era.

Tanto premesso, la contraddittorietà della prova, non consente all'evidenza di ritenere commesso tale delitto, in particolare non è emerso che il prevenuto abbia costretto la p.o. ad atti sessuali violando la sua libertà di autodeterminanzione, né che vi sia stato il dissenso della vittima.

Dalle dichiarazioni rese dalla vittima, si trae mi quadro nel quale l'intimità sessuale era richiesta dal marito non quale cifra di una condivisa ricerca del piacere, senza che, peraltro, consti il chiaro dissenso dell'odierna p.o., requisito implicito della fattispecie incriminatrice, di modo che, pur volendo prescindere dalla ritenuta inattendibilità della versione esposta dalla G , il dubbio sulla sussistenza di tale elemento investe la sussistenza del fatto - reato (cfr. Cass. pen. sez. Ili, 23 novembre 2018, n.52835, rv. 274417).

---

[1] Cfr. deposizione teste pp.7 e 29, trascr. verb. ud. 18.4.2019.

[2] Cfr. deposizione teste pp.15 e p.24, trascr. verb. ud. 18.4.2019.

[3] Cfr. p.30 in trascr. verb. ud. cit.

[4] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 18.4.2019, pp.40 e ss.

[5] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 18.4.2019, p.43. e ss.

[6] Cfr. in trascr. verb. ud. 18.4.2019, pp.51-56.

[7] Cfr. trascr. verb. ud. 9.5.2019,p.3 e ss.

[8] Cfr. deposizione testi M N , M F in trascr. verb. ud. 9.5.2'19, pp.3 e ss)

[9] Cfr. trascr. verb. ud. 9.5.2019, pp.20 e ss.

[10] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 9.5.2019, p.31 e ss.

[11] Cfr. trascr. verb. ud. 21.5.2019, pp.3 e ss.

[12] Cfr. trascr. veb. ud. 21.5.2'19, 37 e ss.

[13] Cfr. trascr. verb. ud. 30.5.2019, pp.4 e ss.

[14] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 21.5.2019, p.48

[15] In trascr. verb. ud. 21.5.2019, pp.56 e ss.

[16] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 21.5.2019, pp.41 e ss.

[17] Cfr. deposizione in trascr. verb. ud. 21.5.2019, pp.58-62-

[18] Indicativa anche la circostanza riferita dalla teste M secondo la quale la G amava il B p.15, in trascr. verb. ud. 9.5.2019.

Il reato di lesioni - esclusione

Il fatto che occupa si sarebbe verificato il 3 agosto 2019; la G ha riferito che, in tale data, il marito l'avrebbe picchiata tirandole un calcio sui glutei ed un pugno in testa[1], successivamente l'avrebbe strattonata per strapparle la borsa[2] che indossava; a seguito di tale condotta i manici dell'accessorio si spezzavano e l'oggetto rovinava in terra.

La p.o. era soccorsa dalla teste oculare J , costei ha dichiarato di aver visto solamente che uno degli individui strappava la borsetta alla vittima, nulla ha riferito in ordine a percosse subite da quest'ultima costei, viceversa ha rappresentato che tale individuo era colpito dagli altri due uomini; ha aggiunto di aver offerto assistenza alla ragazza che si era andata a sedere all'ombra presso l'abitazione che la ospitava; il Collegio ha stimato indicativa la circostanza che, nell'immediatezza del fatto costei non abbia riferito di essere stata aggredita dal marito limitandosi a dire che questi era un individuo possessivo.

Degna di nota la circostanza che anche la teste B che aveva parimenti intrattenuto la p.o. nello stesso frangente, non abbia riferito di aver raccolto confidenze di tale tipo, invero costei ha riferito di aver raccolto le confidenze della G in ordine agli insulti con i quali il marito soleva ricoprirla a detta della p.o.[3]; più in particolare la teste ha dichiarato che l'aggressore non aveva avuto il tempo di toccare l'odierna parte lesa, in quanto gli altri due individui si erano frapposti tra questi e la sua consorte e, poi, lo avevano picchiato[4]; ha aggiunto che la G era andata via tranquillamente.

La p.o. si recava al Pronto Soccorso dove era riscontrata una contrattura in zona cervicale. Il Rappresentate della Parte Pubblica stima che colpevole di tale lesione l'imputato.

Dal compendio probatorio, come sopra riassunto, emergono però dubbi in ordine a tale assunto; innanzi tutto se vi fosse stata un'aggressione, si stima che questa avrebbe interessato anche altre parti del corpo della vittima; quanto, poi, alla tipologia della lesione riscontrata, si ricorda che la teste M. ha riferito che di tale

disturbo la p.o. soffriva abitualmente, di modo che il dolore accusato ben potrebbe essere non frutto di un ri sentimento della zona asseritamente colpita, ma uno stato doloroso costante della p.o. La circostanza che ella sia stata attinta dal Banfi non è stata riferita dalla teste oculare P ; a definitiva conferma della fondatezza della tesi difensiva si ricorda come tale accadimento sia stato recisamente negato dalla teste oculare B i, dato che costei ha riferito che il B non riusciva ad avvicinarsi alla vittima, poiché gli altri individui presenti ai fatti, i cugini M , gli si erano frapposti, a mò di scudo.

---

[1] Cfr. trascr. verb. ud. 18.4.2019, p.15.

[2] Cfr. trascr. verb. ud. 18.4.2019, p.25.

[3] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. 9.5.2019, p. 36 3 ss.

[4] Cfr. deposizione teste in trascr. verb. ud. cit. p. 38.

Per questi motivi si stima dover mandare assolto il prevenuto anche dal reato di cui al punto 3 con la formula indicata in dispositivo.

La complessità della vicenda per la quale è processo ha comportato la previsione dell'indicato più ampio termine di deposito della sentenza (art.544 c.p.p.).

P.Q.M.

Letto l'art.53O c.p.p.

B.C.
ASSOLVE

dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.544 c.p. comma 3°c.p.p.

INDICA in giorni sessanta il termine

per la stesura della motivazione.

Milano 30 maggio 2019.

Il Giudice estensore

N. 15608/l^ R.G.TRIB.

Sentenza n. 7096 del 29 maggio 2019

N. 28123/17 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 29 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:
F.S.
nato a
il ,1977, elettivamente

domiciliato presso il difensore.

Libero - presente.

Difeso di fiducia
dall'avv.
del Foro di

Presente.

parte civile- CTV.

- Con l'intervento della ***- non comparsa-*** assistita dall'avv. del Foro di ***- Sostituita ex art. 102 cod. proc. pen. dall' avv. , del Foro di***

IMPUTATO.

1. delitto p. e p. daffari. **572, c.p.,** perché con maltrattamenti fisici e psicologici, con condotte

S2otaeToning“uri°fm^^^ **CIT"® criminose, „**

In particolare:

- dal 2015, ossia dall'inizio della loro relazione, controllava i suoi spostamenti e le controllava

soventemente il telefono cellulare,

- si adirava; quando la donna per strada salutava degli uomini conoscenti e dava in escandescenza

pretendendo spiegazioni, si presentava di frequente sul pósto di lavoro della donna al fine di controllare i spoi spostamenti e

gli eventuali tradimenti;

« in data 23.06.2017, le tirava due schiaffi al volto e la strattonava tirandola per i capelli; - in data 29.07.2017~la aggrediva con una scopa sferrandogliela sulla schiena, obbligandola a scappare sulle scale in cerca d'aiuto.

In ' dal 2015 all'agosto 2017

2. delitto p. e p. dall’Arto. 12 sexies L. 898/197 e 3 L. 54/2006, per aver serbato una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, omettendo di corrispondere alla convivente **C.I.V.** ed al figlio **P.S.** qualsiasi tipo di contributo economico.

In ; dal 2013 all'agosto 2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste quanto al capo 1); quanto al capo 2), contestato all'udienza del 27 marzo 2019, ha chiesto la condanna per l'episodio di luglio 2017, l'assoluzione per quello di ottobre e una sentenza di non doversi procedere per quello di aprile 2017; quanto al capo 3) una sentenza di condanna.

La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese, come in atti, chiedendo la condanna dell'imputato per tutti i capi d'accusa.

La difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione per insussistenza dei fatti rispetto a tutti i capi d'accusa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

F.S.

Con decreto di giudizio immediato, datato 23 ottobre 2018, <
è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine ai delitti indicati in epigrafe, perpetrati in pregiudizio della compagna, C.I.V.

Nella prima udienza del 21 gennaio 2019, il Tribunale ha disposto la rimessione in termini della persona offesa per il deposito della costituzione di parte civile, per le ragioni da intendersi in questa sede compiutamente richiamate.
Dopo che il contraddittorio è stato così integrato, è stato aperto il dibattimento e l'istruttoria è consistita, oltre che nell'esame della parte civile, nell'escussione dei testimoni d'accusa, G.A.S. - V.S. - D.C.
e dell'imputato, nonché nell'acquisizione della documentazione cui si farà cenno a breve.
In data odierna, dopo la conclusione del dibattimento, le parti hanno discusso come risulta dal verbale in atti e il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dibattimentali.

Partendo dall'analisi della testimonianza di

all'udienza del 27 marzo u.s., la stessa ha dichiarato di aver conosciuto F.S. nel 20IO e di aver convissuto con lui e il padre, più o meno da quell'epoca, presso l'abitazione del compagno: dalla loro relazione, nel mese di novembre 2013, è nato il figlio P , al quale a tutt'oggi è stata diagnosticata una forma di autismo, tanto che gli viene elargita una indennità mensile di circa 500 euro.

L’imputato, da parte sua, aveva già altri due figli, nati da una precedente unione e l’arrivo di questo terzo, a suo dire, lo avrebbe fortemente destabilizzato, in quanto lui riteneva di non riuscire a mantenere tutti i minori. Più in generale, nel descrivere la situazione familiare, la teste ha fatto presente di aver vissuto in una condizione di difficoltà economica quasi costante, precisando che l’imputato si occupava, in via esclusiva, della gestione delle limitatissime risorse familiari, comprando il cibo e i pannolini per il piccolo, i cui indumenti, però, erano sempre forniti da amici e parenti. Lei stessa svolgeva solamente lavori saltuari, in quanto *ah initio* priva di documenti, e a tutt’oggi formalmente residente in Romania, poiché il compagno si opponeva a che lei fissasse in Italia la propria residenza. Perciò, per circa tre anni aveva collaborato con lui nella sua attività di artigiano, poi le era capitato di lavorare anche come cameriera in un locale di :, ma il F l’aveva poi costretta a lasciare quell’impiego per via delle sue frequenti scenate di gelosia. A quel tempo, inoltre, lui faceva un uso costante di alcol e droga, tanto da risultare in stato di alterazione almeno cinque giorni alla settimana: in tale condizione, scattavano sovente diverbi per futili motivi, nel corso dei quali lui la apostrofava come *“Troia, puttana, rumena di merda”,* giungendo anche a minacciare lei e la sua famiglia d’origine con frasi del tipo: *“sgozzerò tuo fratello, fatti mantenere dalla tua famiglia di merda”* e così via. In particolare, il compagno la accusava di non essere una buona madre, sostenendo che l’autismo del figlio dipendesse appunto da questa sua incapacità.
Nel declinare i singoli episodi sintetizzati nella contestazione, la persona offesa ha narrato quanto segue:

- nel mese di aprile del 2015 veniva picchiata con un pugno sul naso dall’imputato, in quanto si rifiutava di avere con lui un rapporto sessuale, poiché il figlio era ancora sveglio e stava gattonando per casa; in quel contesto - tuttavia - decideva di non recarsi in ospedale per le cure del caso, in quanto l’uomo si scusava subito con lei per quanto fatto;
- analogamente, nell’aprile del 2017, sempre per motivi futili, ossia perché la cucina non era messa a posto, F la colpiva ad un ginocchio con una bottiglia di vino vuota, mentre lei si trovava in salotto a guardare la TV con il figlio;

- il 31 maggio 2017, veniva aggredita tanto da recarsi poi in pronto soccorso accompagnata da una vicina la quale, però, le suggeriva di mentire ai medici, evitando così di accusare il marito. In merito a tale ultimo episodio, ha così precisato: *"Lui praticamente voleva giocare con mio figlio. Giocarlo. Giocare, non lo so, quasi... non giocava quasi mai. Quella sera dice: "Vabbe' mi prendo io il bambino, giochiamo un po', andiamo nella camera mia di là". Io dissi: "Vabbe', giocare? Mi sembra tardi per giocare, non mi sembra il momento". Dice: "Eh... ma sì, ma tanto questo bambino non ha neanche voglia di giocare, non vedi che fa questi struscia piselli ", dice lui. (...) Mio figlio purtroppo... per fortuna o purtroppo dico io, è autistico, sapete che lui c'ha questo... questa tendenza questi bambini autistici comunque di masturbarsi, così si dice (...) Lui lo fa, però, comunque mio figlio quando è anche molto stanco, lui cerca questo modo di appoggiarsi su una persona o appoggiarsi sul letto e diciamo fa questo movimento a pancia in giù con i piedi. E lui dice: "Tanto non ha voglia di giocare, fa questo struscia piselli ", disse. Io dissi: "Signor F , non è che siete pedofilo, adesso? Perché la precedente compagna diceva che era un pedofilo. Allora, lui quando ha sentito, diciamo, questa battuta che ho fatto, mi prese, mi strattonò, mi spinse fino in sala, dove non c 'era mio figlio. Mi appoggiai sul letto. Lui per non appoggiarmi mi ha alzato e mi ha spinto e sono caduta con la nuca dal calorifero. Allora e ... allora sono scappata praticamente per non farmi più vedere da mio figlio, perché ero stanca, andavo, andavo correndo sulla scala. Ho battuto tutta via nostra , arrivata al tabaccaio, questa vicina che mi correva incontro: "Cosa è successo? Cosa è successo?". Mi ha visto tutta piena di sangue...*
- il 23 giugno successivo, F la sollevava dal letto tirando giù le coperte e le pestava i piedi con le scarpe anti -infortunistiche, tirandole i capelli, davanti al figlio che così veniva svegliato, e insultandola poiché non si era alzata a preparare il caffè per stanchezza;
- il 29 luglio 2017, veniva aggredita a colpi di scopa sulla schiena, così da fuggire di casa e recarsi in pronto soccorso. Anche in quel contesto, il compagno le era sembrato ubriaco e l'aveva colpita mentre stava

ascoltando la musica nelle cuffie e il figlio dormiva perché erano rientrati da una giornata in piscina.

Alla luce della progressiva insostenibilità della convivenza, C decideva di andare in una comunità protetta insieme al figlio, ove rimaneva da luglio ad ottobre del 2017.

Il 9 ottobre, però, rientrava presso l'appartamento dell'imputato perché, sempre seguendo la sua narrazione, questi la ossessionava, minacciandola anche di toglierle il figlio attraverso il Tribunale per i minorenni, nonché addirittura di *"farla sparire'"* se non avesse ritirato la querela precedentemente sporta nei suoi confronti. In questo contesto, la sera dell' 11 ottobre, la donna - sentendosi estremamente perseguitata dal compagno che, nel corso di una lite in casa, la guardava con occhi minacciosi - si lanciava dal balcone del salotto e finiva giù in cortile. A quel punto veniva soccorsa dai vicini che chiamavano l'ambulanza e portata in ospedale, essendo poi sottoposta a un trattamento riabilitativo per le fratture riportate, durato circa tre mesi.

Attualmente, ha chiarito di essere in cura presso uno psicologo e di assumere dei farmaci anti - depressivi da lui prescritti.

Per quanto concerne le **<u>testimonianze rese dagli operanti</u>** nel corso della medesima udienza, rilevano le seguenti indicazioni:

- in occasione dell'intervento del 30 aprile 2017 presso l'abitazione familiare è stato trovato solamente l'imputato richiedente, il quale segnalava una lite con la compagna che si era nel frattempo allontanata con il figlio. Contestualmente, però, la donna si era recata dai carabinieri denunciando di essere stata picchiata, quella volta come in passato, e mostrando un livido su un ginocchio, colpito a suo dire da una bottiglia di vetro vuota che, effettivamente, gli operanti hanno rinvenuto in casa;
- il 1° giugno 2017, C ha presentato querela nei riguardi di F , in condizioni di evidente turbamento psicologico, oltre che di pregiudizio fisico, atteso che giungeva dall'ospedale e presentava una medicazione sulla testa;
- il 29 luglio 2017, un ulteriore intervento è avvenuto su richiesta dell'odierna vittima, presso la casa familiare, sempre in relazione a un litigio con il convivente.

All'udienza del 7 maggio 2019, F-S- ha ammesso di avere, in talune occasioni, rivolto alla compagna insulti quali appunto "*rumena di merda",* negando però di averla mai aggredita, anche con l'ausilio di una scopa, fatta eccezione per l'episodio del 30 aprile 2017 in cui, però, a suo dire, l'avrebbe semplicemente spintonata nel corso di un litigio.

A proposito dell'episodio del "defenestramento" dell'ottobre 2017, l'imputato ha specificato che questo sarebbe avvenuto in due distinte occasioni, nell'arco della medesima giornata: *"Quando la signora è arrivata a terra, ha iniziato a gridare: "Aiuto, aiuto!Anch'io sono salito su e ho iniziato anch'io a dire: "Aiuto, aiuto" ai vicini di casa, a bussare. A quel punto sono scese due persone: la signora T e F il signor B . Nel frattempo io ho ovviamente chiamato l'ambulanza e nuovamente i Carabinieri. A quel punto sono usciti dalla tenenza di [1] i Carabinieri, la seconda volta. Io chiaramente facevo su e giù, perché avevo il bambino a letto, avevo paura che si svegliasse, che vedesse tutto questo trambusto. Comunque i Carabinieri di hanno preso lei e l'hanno portata via con l'ambulanza, però nel frattempo lei gridava: "Tu sei il diavolo, io voglio stare con Gesù ", robe di questo tipo".* A seguito di questo episodio, la

compagna avrebbe poi subito un trattamento sanitario obbligatorio, nell'anno 2018, dopo la conclusione della riabilitazione per la frattura al bacino riportata.
Nel descrivere la relazione di coppia, F ha negato anche di essersi trovato in condizione di alterazione da sostanze alcoliche o stupefacenti in certe occasioni riportate dalla vittima, asserendo di bere semplicemente un po' di vino al pasto e di aver fatto uso sporadico di droghe leggere in passato. In merito alla situazione economica del nucleo, ha così affermato: "*I rapporti*

sono andati bene fino a quando... Diciamo che avevamo, abbiamo avuto un po' di problematiche a livello economico all'inizio, perché comunque ci siamo staccati dalla casa di mio padre, abbiamo dovuto trovare soluzioni diverse. Però diciamo che la cosa, il fattore scatenante della rottura del rapporto e dei inclinazione dei rapporti sia a livello sentimentale che proprio a livello personale è avvenuta alla scoperta della condizione di autismo di mio figlio. La signora ne ha risentito un po oltre che comunque
10. *nel mio diciamo che ho lasciato, per dedicarmi al lavoro, ho un po messo da parte Lambito familiare, nel senso che mi recavo veramente tanto al lavoro, però purtroppo le spese sono tante per uno che lavora da solo in famiglia. Ho anche altri due ragazzi ".* In questo senso, ha precisato di essersi sempre occupato in via esclusiva delle spese per l'affitto, per le bollette, per
11. cibo e gli altri consumi, suoi, della C e del figlio, visto che la donna non lavorava. In più, ha fatto presente che l'assegnazione della residenza in Italia era stata oggetto di un lungo iter burocratico, a tutt'oggi pendente, che però lui aveva attivato e seguito in prima persona, anche per far sì che la donna trovasse un lavoro stabile.

Passando adesso alla disamina della **documentazione** acquisita dal Tribunale su consenso delle parti, si menzionano le certificazioni di pronto soccorso, relative alle lesioni patite dalla parte civile in occasione delle aggressioni del 31 maggio e del 29 luglio 2017, oltre a quelle concernenti la caduta dal balcone dell'11 ottobre 2017, da cui C ha riportato la frattura del bacino e aveva subito un ricovero di tre mesi con finalità riabilitative, come pure attestato in tali documenti.
Per completare il compendio della documentazione di carattere clinico, il Tribunale - su richiesta della difesa di F -ha acquisito, ex art. 507 cod. proc. pen., i diario relativo al ricovero della persona offesa presso il nosocomio di per la sottoposizione a un TSO nel mese di marzo 2018, per riscontrata *"sindrome paranoide"*.
Vi sono inoltre le relazioni stilate con riferimento all'anno educativo 2018 /2019 nei confronti del piccolo P , da cui si evince sia la sussistenza della patologia riportata dalla madre, sia pure il costruttivo percorso di crescita e di sviluppo intrapreso dal minore, con particolare attenzione alla sfera della

sua affettività verso gli adulti, non apparentemente inficiata dai vissuti descritti dalla vittima.
Ancora, sempre la difesa dell'imputato ha prodotto estratti della movimentazione bancaria del F , afferenti all'ultimo semestre del 2016, da cui si desumono una serie di spese alimentari e simili riconducibili al mantenimento del figlio e della famiglia.

In considerazione delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, in ordine ai delitti di maltrattamenti e lesioni personali declinati rispettivamente ai capi 1) e 3) della contestazione - quest'ultimo addebitato dal pubblico ministero nel corso dell'udienza del 27 marzo u.s., come emerge dagli atti processuali.
In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita dalla persona offesa nelle proprie dichiarazioni dibattimentali, dalle quali affiora una penosa vicenda umana e familiare connotata da sistematici soprusi fisici e psicologici eminentemente sintomatici di una volontà generalmente impositiva da parte dell'imputato verso di lei e della sua spiccata tensione alla prevaricazione della donna nell'ambito della vita domestica, tramite il ricorso a frequente violenza fisica e verbale, gravemente lesiva della sua dignità personale, oltre che della sua integrità.
In secondo luogo, va notato come la vittima non abbia tralasciato di descrivere nel dettaglio taluni singoli episodi di lesioni e maltrattamenti subiti, dal 2015 al 2017, esplicitandone antefatti e conseguenze con dovizia di particolari e riferimenti ai luoghi, ai momenti della giornata e alle dinamiche effettivamente occorse. Ha così fornito al Giudicante un ulteriore importante elemento a riscontro della propria intrinseca credibilità, spiegando anche, con palese sincerità, il perché del proprio rientro in casa del F nell'ottobre del 2017, dopo che se ne era allontanata nell'estate precedente e manifestando una palese fragilità alimentata, nel corso degli anni, anche dalla condizione di disoccupazione, dalla lontananza dalla propria famiglia d'origine e dalla grave patologia che affligge il figlio P Da ultimo, il Tribunale rileva come la narrazione in esame risulti puntualmente riscontrata *ab extrinseco* non soltanto da talune indicazioni degli operanti sovente intervenuti presso l'abitazione familiare, come ad esempio quella

concernete il rinvenimento della bottiglia di vino con cui C sarebbe stata colpita al ginocchio da F nell'episodio di lesioni dell'aprile 2017, ma anche dalle certificazioni di pronto soccorso già menzionate, inerenti ad alcune delle ulteriori aggressioni fisiche nel tempo patite dalla vittima.

Tutto ciò premesso, preme adesso rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sul tema, secondo cui "le *regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*^. Il che vale, *a fortiori,* nel caso di specie, visti i numerosi riscontri esterni, ancorché non necessari, messi a fuoco nel corso del dibattimento e fin qui enucleati a sostegno della credibilità della parte civile.

1. Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012.

Né, per converso, il Giudicante reputa condivisibile la prospettazione difensiva volta a screditare la deposizione accusatoria della vittima semplicemente valorizzando il dato storico per cui la stessa sia stata sottoposta, nel marzo del 2018, a un trattamento sanitario obbligatorio per via di un disagio psicologico definito come "sindrome paranoide", ritenendo che la patologia in questione non possa - di per sé sola - minare la veridicità del suo racconto rispetto ai fatti di causa, in considerazione sia dei tangibili profili sintomatici di congruenza al reale dello stesso, si soprattutto degli addentellati ulteriori a cui esso può essere agevolmente ancorato, per come emersi dall'istruttoria svolta fin qui.
Il quadro così ricostruito combacia esattamente con la tessitura normativa delle incriminazioni menzionate ai capi 1) e 3) in analisi, poiché la persona offesa è stata vittima di una violenza costante e multiforme nel corso della convivenza, e idonea a ingenerare, oltre a un evidente sentimento di paura per la propria incolumità fisica, una profonda prostrazione psicologica. In particolare, quanto alla condotta maltrattante dell'attuale imputato, va ribadito come la stessa si sia estrinsecata non solo in frequenti esplosioni di violenza fisica, ma pure in un abituale discredito della sua personalità e della sua femminilità, veicolato dagli insulti e dalle offese, estese anche alla famiglia d'origine.
Tale conclusione interpretativa si rafforza in virtù di quanto univocamente ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui: "z'Z *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare "* come invece è stato accertato nel caso di specie, *"ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo "*[1].
Da ultimo, è certamente dimostrata la consapevolezza circa la portata vessatoria delle aggressioni perpetrate ai danni della vittima in capo all'imputato nel *et mine,* deducibile dalla loro protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive della personalità della donna offesa, in quanto *""nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno*

specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"[2].
Conseguentemente, si ritiene accertata la responsabilità penale di F-S- per gli episodi di lesioni personali, consumati ai danni della compagna C-I-V- di cui al capo 3), precipuamente espressivi del contesto di sopraffazione fin qui ricostruito.
Si tratta, com'è ovvio, di aggressioni avvinte da un medesimo disegno criminoso, intrinseco nonché esteso alla condotta *lato sensu* maltrattante assunta dal soggetto agente, in virtù della identità del contesto spazio - temporale e familiare in cui sono state perpetrate, nonché della comune finalizzazione rispetto alla vittima.

Per quanto concerne, più da vicino, il trattamento sanzionatorio da irrogare nei riguardi dell'odierno imputato rispetto all'accertamento della penale responsabilità nei limiti delle due contestazioni affrontate fino ad ora, va premesso che sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche a suo favore, valorizzandone essenzialmente la condotta processuale, *ab initio* connotata da serietà e correttezza.
In ossequio agli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen, si stima equo irrogare nei confronti dell'imputato una pena finale pari a due anni di reclusione, ottenuta partendo dalla pena di anni due di reclusione per il più grave delitto sub 1), ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la concorrenza delle attenuanti generiche, e nuovamente aumentata per la continuazione con i delitti di lesioni personali addebitati al capo 3) dell'attuale imputazione.
La fissazione di una base sanzionatoria corrispondente al margine minimo edittale e il contenimento del successivo aumento si spiegano per via dell'esigenza di adeguare la pena finale alla complessiva gravità del caso concreto.
Il Tribunale ha comunque concesso a F-S. la sospensione condizionale della pena, valorizzando il suo comportamento processuale oltre all'auspicabile effetto monitorio della odierna condanna e il dato storico concernente una parziale ricomposizione della conflittualità all'interno del nucleo familiare, già gravato dalle difficoltà economiche e di gestione della patologia psichica del piccolo P . In quest'ottica è stato

formulato un giudizio positivo circa la futura condotta di resipiscenza del soggetto responsabile il quale, pur essendo gravato da qualche precedente, non ha mai usufruito del beneficio.

All'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell'imputato alle spese processuali.

In più, nel caso *sub indice,* discende per F anche l'obbligo di risarcire i danni, cagionati alla parte civile costituita.
Nella specie, il Tribunale stima equo liquidare la somma di euro 5000 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale derivante dalle violenze fisiche e psicologiche patite da C.I.V. **.** SÌ tratta, per vero, di un danno alla persona *stricto sensu* inteso, tanto che — come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità - *"la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente*

---

[1] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

[2] Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato"[1].

Il giudizio sotteso a tale quantificazione ha pertanto tenuto conto della gravità, della durata e della reiterazione delle aggressioni, ma soprattutto delle ripercussioni che le stesse hanno verosimilmente ingenerato nella sfera personale della vittima, sia come donna sia come madre, pure segnalate nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Da ultimo, l'imputato è anche condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio che sono state qui liquidate in conformità al Protocollo vigente per le cause dibattimentali patrocinante dinanzi al Tribunale Monocratico.

Nello specifico sono stati calcolati euro 1650, a cui è stata applicata la riduzione di 1/3 imposta dall'art. 106 *bis* TU 115/2002, atteso che la parte civile risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Si calcolano dunque euro 1100 a titolo di spese legali, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA, da distrarsi a vantaggio dello Stato anticipatario.

Per quanto attiene, invece, al capo 2) dell'accusa, il Giudice ha ritenuto insussistente la responsabilità penale di y rilevando come dal racconto della medesima persona offesa sia emerso che proprio questi abbia sempre sistematicamente mantenuto la famiglia con risorse proprie e di lavoro, visto che, peraltro, la C è rimasta disoccupata per lunghi periodi.

Inoltre, stando alla documentazione bancaria riversata nel fascicolo del Tribunale dal difensore dell'imputato, l'uomo avrebbe affrontato numerose spese alimentari e simili connesse al mantenimento del figlio e della compagna, nel periodo oggetto della contestazione.

Né, viceversa, il ricorso ad aiuti esterni e a dazioni di indumenti da parte di parenti o amici potrebbe integrare la fattispecie di violazione di obblighi di assistenza familiare *de qua,* trattandosi semplicemente di una pratica imposta dalle notevoli difficoltà economiche in cui a tutt'oggi versa l'intero nucleo, desumibili dalle risultanze istruttorie in atti.

Ne discende che F.S. deve essere assolto dall'addebito di cui al

capo 2), in quanto il fatto non sussiste.

PQM

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

Dichiara

F_S_ colpevole dell'imputazione ascritta ai capi 1) e delle lesioni contestate al capo da intendersi qui numerato come 3) -ritenuti i fatti avvinti dalla continuazione e riconosciute le attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

F_S_ al risarcimento di tutti i danni nei confronti della parte civile costituita, quantificati in complessivi euro 5000.
Condanna, inoltre, l'imputato a corrispondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio, computate in complessivi euro 1100 euro oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatane.

Letto l'art. 530 - comma II - c.p.p.

Assolve

F_S_ dall'imputazione di cui al capo 2) per come originariamente numerato perché il fatto non sussiste

Milano, 29 maggio 2019

[1] Cass., sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007.

N. 10599/18 R.G.TRIB.

Sentenza n. 7100 del 29 maggio 2019

N. 31341/17 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 29 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

G.S.

, nato a il 1977- elettivamente domiciliato presso la sua residenza in

Libero - Presente.

Difeso di fiducia dall'avv.

del Foro di

Presente.

■ IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dagli artt. 572 Gl. 61 *nr.U-qtdnquies,* 94 c.p., poiché, versando in stato frequente di ubriachezza, con condotte abituali maltrattava la convivente D.V. con insulti del tipo

"puttana di merda, troia", "puttana, sei una troia tu e la puttana di tua madre avere rovinato tutto", "vai a ciucciare i cazzi dei marocchini in giro", con umiliazioni accusandola di tradimenti, dicendole di non essere il padre dei loro figli (M nato V 2005 e M , nata il _ 2008) ai quali si rivolgeva

dicendo *"guardate la mamma se la spassa con l'allenatore"',* intimorendola lanciando il televisore e la cassettiera porta oggetti, percuotendola con un pugno al volto e torcendole la mano (in data 06.11.2013), intimandola dicendole *"dove cazzo vai, lascia stare mia figlia",* nonché sferrandole uno schiaffo ed afferrandola per i capelli (in data 11.07.2017), in modo tale da rendere impossibile la convivenza, cagionandole un grave e perdurante stato di sofferenza.

Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli, entrambi minori degli anni diciotto

G.M. ,natol'i .2005 e G.M. , nata il '.2008. .

Fatto commesso in dal 2013 al 11.07.2017

B) Del reato p. e p. dagli artt. 582, 585,576 nr. 5,94,61 nr.ll-?r«n?i/tos c.p., poiché, con le condotte di cui al capo A) versando in stato frequente di ubriachezza, cagionava a DA un *"trauma distensivo mano dx"* giudicato guaribile in giorni 10 (in data 07.11.2013), nonché le procurava un "trauma facciale con lieve ecchimosi zigomatica sinistra e ecchimosi labbro superiore" giudicato guaribile in 3 giorni (in data 11.07.2017).

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le partì hanno chiesto, concordemente, una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, quanto al capo 1) dell'imputazione, nonché la declaratoria di improcedibilità quanto al capo 2) per carenza di querela di parte, esclusa l'aggravante teleologica in contestazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

G.S

Con decreto che dispone il giudizio, datato 12 luglio 2018, è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine ai delitti indicati in epigrafe, consumati in pregiudizio della moglie,

Nella prima udienza del 12 novembre u.s., il Tribunale, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, ha accolto la loro istanza di rinvio per la pendenza di trattative risarcitone, fino all'udienza del 20 febbraio 2019 nella quale la persona offesa ha rimesso la querela nei riguardi dell'imputato, che ha dichiarato di accettare.

In quella stessa sede è stato aperto il dibattimento e si è rinviato al 10 aprile successivo per l'espletamento dell'istruttoria, consistita nell'esame della vittima, e poi anche dell'imputato, nonché nella consensuale acquisizione di tutti gli atti di indagine, con conseguente rinuncia ai residui testimoni indicati da ciascuna parte processuale. .

Nella data di oggi in cui, con l'esame di si e conclusa l'istruttoria, e le parti hanno concluso come sintetizzato in rubrica e il Giudice ha poi deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dibattimentali.

Anzitutto, D'V' nell'udienza del 10 aprile 2019 in cui ha rimesso la querela nei riguardi dell'ex marito ha fatto presente di essere stata legata a lui da una relazione affettiva durata circa quindici anni, a partire dal 2005, precisando come dalla loro unione siano nati due figli, M e M . Ha poi aggiunto che, nei primi anni di matrimonio, il rapporto di coppia si era sviluppato regolarmente, salvo poi subire una evoluzione patologica, più o meno a partire dal 2013, in stretta connessione con il fatto che il marito avesse iniziato ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti. I loro litigi, infatti, innescati sovente da banali ragioni di gelosia, avvenivano quasi sempre quando lui era in stato di ubriachezza, e anche di fronte ai figli minori, sebbene l'imputato non sia mai stato aggressivo verso di loro. Attualmente, i due non hanno rapporti diretti, ma hanno raggiunto un equilibrio soprattutto nell'interesse dei due figli minori, con cui il papà intrattiene una relazione costante.

Nella propria querela del 13 luglio 2017, la persona offesa ha premesso di aver dovuto fronteggiare il problema della dipendenza del marito dall'alcol, con specifico riguardo all'ultimo biennio della loro relazione: in particolare, già nel 2015, ella apprendeva che G avesse perso il proprio posto di lavoro per questa ragione, e in epoca successiva lo accompagnava nel percorso di disintossicazione presso il SERT, svolto dall'imputato anche grazie ad un ausilio di carattere psicologico.

A suo dire, molti dei loro contrasti si sviluppavano per gelosia del compagno nei suoi confronti e si estrinsecavano in insulti **"*Troia, Puttana*"** da parte sua, nonché in accuse di avere altre relazioni sentimentali.

A titolo esemplificativo, nel corpo della denuncia viene menzionato l'episodio del 6.11.2013 in cui G dopo averle strappato dalle mani il cellulare ed essersi messo a chattare con un suo amico di vecchia data fingendosi lei, le avrebbe ritorto il polso e dato uno schiaffo al volto: a seguito di tale aggressione,

il giorno successivo, ella si recava in pronto soccorso e le veniva diagnosticato un trauma distorsivo con prognosi di dieci giorni, come pure si evince dalla certificazione medica in atti.
Così pure, il 12 febbraio 2017, farneticando in evidente stato di ubriachezza in casa, l'imputato scagliava contro la parete sia un televisore sia una cassettiera, sempre rivolgendo alla moglie accuse di tradimento e asserendo di non esser lui il padre dei suoi figli.
Da ultimo, il 12 maggio e il 12 luglio 2017, il convivente la aggrediva alla presenza dei figli: e precisamente, l'episodio di maggio era stato scatenato da un messaggio ricevuto dall'allenatore del figlio M e si era risolto con l'intervento del fratello della donna che veniva a prendere il ragazzo per portarlo via dalla pizzeria in cui si trovavano tutti e quattro per cena, mentre a luglio la D si rifugiava da una vicina con la figlia M sempre per sottrarsi all'ira immotivata del compagno.
Oltre al verbale di denuncia di cui si è detto fin qui, nel fascicolo del Giudicante sono confluite le ***certificazioni mediche di pronto soccorso,*** riferibili a D-v- » e datate 7 e 11 novembre 2013, nonché 12 luglio
2017: i primi documenti rilevano un trauma distorsivo partito al polso, con prognosi di dieci giorni, mentre l'ultimo registra il trauma facciale subito dalla vittima in conseguenza all'aggressione del marito, con prognosi di tre giorni.
Inoltre, vi sono le ***annotazioni di polizia -*** rispettivamente datate 14 maggio, 12 e 15 luglio 2017 - relative agli interventi eseguiti presso l'abitazione della famiglia G sempre su richiesta della persona offesa, da cui si evince come l'imputato sia stato sempre trovato in evidente stato di ubriachezza, pur se mai aggressivo verso gli operanti in quei contesti. . Vi è poi ***l'ingiunzione del Prefetto di*** - emessa nei confronti del prevenuto il 13 gennaio 2016 - a seguito della condizione di manifesta e molesta ubriachezza in cui lo stesso era stato trovato in luogo pubblico dalle Forze di Polizia, così come il

provvedimento di allontanamento dalla casa familiare adottato dal Tribunale civile di Milano il 13 ottobre 2017.

Inoltre, dalle ***conversazioni whatsapp*** ascrivibili al periodo gennaio / luglio 2017, estrapolate dal cellulare della vittima emergono nettamente alcuni aspetti: da un lato la conflittualità del rapporto di coppia, estrinsecata nei messaggi di gelosia inviati da G alla D nonché dalle frequenti accuse di abbandono e di allontanamento da parte sua, e dall'altro risulta evidente la sussistenza di un problema per l'imputato a cui la donna suggerisce sovente di ***"farsi curare",*** specificandogli come anche i figli, e in particolare Mi si fossero accorti del suo malessere. A tal proposito le risposte del prevenuto oscillano fra rifiuti e autentiche richieste di aiuto, quali prese di coscienza della propria situazione personale.

Sempre dal fascicolo del pubblico ministero proviene la ***certificazione rilasciata dal centro riabilitativo*** di il 10.11.2017

attesta lo stato di cronico etilismo in cui versava, quanto meno all'epoca,

G_S_ nonché la terapia farmacologica a cui è stato sottoposto.

La versione dei fatti veicolata dal prevenuto nel corso dell'esame reso all'udienza odierna risulta, nella sostanza, conforme a quella risultante dal suo ***interrogatorio del 22 ottobre 2017,*** acquisito su consenso delle parti. Nello specifico, GS_ ha ammesso di aver vissuto, soprattutto nel corso dell'ultimo anno di convivenza con D_V_ , ossia nel 2017,

un grave problema dì etilismo che gli ha cagionato uno stato di cronica intossicazione per la cui soluzione, appunto, ha affrontato una cura specialistica. In tale contesto, gli è capitato di essere aggressivo nei riguardi della propria compagna nelle occasioni di maggio e luglio 2017 dalla medesima ricostruite, essenzialmente per ragioni di gelosia, atteso che ~ a suo dire - fra lei e l'allenatore del figlio M si era instaurata una relazione

piuttosto intima. Solo nel frangente di questa lite l'avrebbe ingiuriata e nel mese di luglio anche spintonata alla presenza della figlia M *
Prima di allora, tuttavia, non si era mai comportato così, pur avendo avuto con lei dei litigi - come quello del novembre 2013 - collegati alla scoperta di messaggi scambiati fra la D > e un tizio, di nome G , dal contenuto sentimentale. Peraltro, stando sempre a questo racconto, nel corso della convivenza non sarebbero mancati episodi di aggressione fisica da parte della compagna nei suoi confronti, come spinte o schiaffi al volto, sempre in concomitanza con i loro litigi.
A tutt'oggi, avendo soprattutto lui risolto il grave problema della dipendenza dall'alcol, la situazione appare più serena, anche perché G ha accettato di cedere alla ex compagna la propria quota della casa familiare, a titolo di riparazione del danno comunque sofferto in costanza di convivenza, e per di più sono cessati gli ordini di protezione emessi contro di lui dal Tribunale
civile di Milano il quale ha respinto i ricorsi presentati in questa direzione dalla D con ***provvedimenti di maggio e agosto 20/8.*** pure confluiti nel
fascicolo per il dibattimento, non ravvisando gli estremi per l'adozione di siffatte misure di tutela.

Queste, in breve, le risultanze dell'istruttoria appena conclusa, alla luce delle quali il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la piena prova in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti ipotizzato al capo 1) dell'accusa, per le motivazioni che saranno di seguito enucleate.
In primo luogo, pur reputando complessivamente sincero e genuino il racconto della parte lesa, non si ravvisano, nel caso di specie, tutti gli elementi necessariamente costitutivi dell'ipotesi delittuosa di maltrattamenti in famiglia, ontologicamente integrata da una ripetizione nello spazio e nel tempo di aggressioni unilaterali, tali da ingenerare nella vittima una condizione di prostrazione strutturale sul piano psico fisico.

In particolare, va detto che dalla ricostruzione fatta dalla persona offesa e dagli ulteriori riscontri probatori sull'argomento, è emerso un clima di notevole conflittualità all'interno della coppia all'epoca dei fatti, certamente acuito dall'indiscusso problema di dipendenza che ha coinvolto G-S- nell'ultimo biennio della loro relazione, tuttavia non sfociato nella necessaria, sistematica prevaricazione della sua personalità e della sua dignità.

La D , per vero, nella sua denuncia si è limitata a riportare tre episodi, uno dei quali piuttosto risalente nel tempo e dunque difficilmente collegato ai due più recenti, in cui il compagno sarebbe stato aggressivo per motivi di gelosia: il che, a ben vedere, non potrebbe fondare, di per sé, un addebito di penale responsabilità per il delitto di maltrattamenti, attesa la portata estremamente circostanziata degli episodi, per come contestualizzati ed esplicati anche nelle dichiarazioni dell'imputato, e anche a prescindere da taluni aspetti di "reciprocità" della carica aggressiva all'interno della coppia narrati però esclusivamente da G;

Analogamente, l'atteggiamento tendenzialmente passivo del soggetto descritto nelle annotazioni degli operanti che sono intervenuti su richiesta della parte lesa esprime ancor di più un prevalente stato di inettitudine, anziché di autentica e perdurante aggressività ingenerato nel prevenuto dalla cronica intossicazione da alcol.

In secondo luogo, giova osservare come dalla documentazione acquisita su consenso delle parti, con puntuale riferimento alla copiosa messaggistica estrapolata dal telefono della vittima afferente all'epoca dei fatti, non affiorino tensioni minacciose, o anche semplicemente offensive, da parte del compagno, ma al contrario - se ne desume chiaramente la condizione di personale disperazione e frustrazione, intrisa di esplicite e frequenti richieste di aiuto e di non essere abbandonato dalla donna.

Da ultimo, anche le indicazioni inserite nei provvedimenti giudiziari già menzionati con cui è stata negata l'emissione di ordini di protezione familiare nei confronti d G.S.
segnalano una sostanziale carenza di specifico
peso offensivo ravvisabile nelle condotte attribuite al soggetto in questione, così come descritte dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, in misura pressocchè corrispondente a quanto dalla medesima narrato in sede di denuncia querela.

Per tutto quanto esposto fin qui, l'attuale imputato deve essere mandato assolto dall'accusa sub 1) perché il fatto non sussiste.

Conseguentemente, il capo b) della contestazione, afferente agli episodi di lesioni personali perpetrati ai danni della medesima D.V. risulta
ri - qualificato dalla necessaria esclusione dell'aggravante finalistica connessa al delitto di maltrattamenti, e dunque procedibile a querela di parte. Ebbene, il fatto che quest'ultima sia stata rimessa, com'è documentato in atti, determina la pronuncia di non doversi procedere, con l'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico del soggetto querelato, G.S. , come per legge.

PQM

Letti gli art. 529 e 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

G.S. dall'imputazione a lui ascritta al capo a) in quanto il fatto non sussiste, nonché da quella di cui al capo b) perché - esclusa raggravante di cui all'art. 576 n. 5- è venuta meno la condizione di procedibilità, ossia la querela.

Pone le spese di giudizio a carico del querelato, limitatamente al capo b) della contestazione.

Milano, 29 maggio 2019

N. 16284/18 R.G.T.
N. 42320/15 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica
Sezione V Penale

Il Giudice dott. Ambrogio Moccia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Z.K.

n. il 1962

ASSENTE

Difeso di fiducia dall'avv. del Foro di

PRESENTE

IMPUTATO

come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 cod. proc. pen. Z.K. veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti in epigrafe.

In dibattimento la prova si formava mediante "valorizzazione" ex art. 493/3° comma cod. proc. pen. dell'intero fascicolo delle indagini preliminari.

All'udienza odierna le parti concludevano come da verbale.

Il prevenuto va condannato.

Piena prova della sua responsabilità in ordine al delitto di maltrattamenti emerge in primo luogo dalle dichiarazione rese dalla persona offesa ed utilizzabili ai fini del giudizio ai sensi dell'intervenuto "patteggiamento probatorio", dichiarazioni rese in sede di originaria denunzia e variamente ribadite, come più avanti si specificherà.

Invero, le prospettazioni rese dalla persona offesa già in sé potrebbero fondare una pronunzia di condanna, connotate, come risultano, da coerenza, linearità, assenza di contraddizioni, reiterazione.

Ma, nella specie, i riscontri sono molteplici, a loro volta intrinsecamente qualificati, di palmare convergenza.

quale

O.Z.

Il riferimento è in primo luogo ai referti/certificazioni ospedalieri in atti, i

oltre che completare la prova (in una con le dichiarazioni rese da i) della commissione del delitto continuato sub B, ridondano a

conferma delle allegazioni accusatorie di cui sopra.

Ma il riferimento non è solo ai referti: le s.i.t. rese in sede investigativa dalle

figlie della coppia (composta dall'imputato e dalla moglie) E e M
Z , hanno ripercorso le vessazioni, intollerabilmente gravi e sistematiche, inflitte alla parte lesa dal prevenuto, vessazioni che stanno a qualificare soggettivamente la condotta dell'imputato come connotata da un dolo dì rara intensità, considerata la consistenza e persistenza di condotte violente e mortificanti inferte alla moglie.
Perfino ridondante appare la ulteriore prova rappresentata da scritti indubitabilmente provenienti dallo *2*
A riepilogare lo stratificarsi delle denunzie, ma altresì la serietà delle sofferenze accumulate dalla persona offesa si pone altresì il contenuto della c.n.r. 19 gennaio 2016 dei CC. Di , in chiusura della quale emerge
iln tutta la sua consistenza il livello dì paura dalla donna provata nei confronti del marito.

Valutati tutti i criteri direttivi dettati daU'art. 133 cod. pen., ritenuta continuazione fra i reati (in ragione della contiguità cronologica e della riconoscibile unicità di disegno criminoso), concesse le circostanze attenuanti generiche unicamente per lo stato di incensuratezza e per il non ostruzionistico comportamento processuale, pena congrua stimasi quella di seguito determinata: p.b. per il più grave delitto di cui al capo A anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 1 e mesi dieci, aumentata di mesi 6 a titolo di continuazione nel delitto di cui al capo B.
La condanna alle spese consegue per legge.
La pena inflitta non è "quantitativamente" suscettibile di sospensione condizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533,535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

Z K. colpevole del delitti ascrittigli e, ritenuta continuazione fra i reati contestatigli, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Milano, il 3 giugno 2019

Il GOTO?

PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA INTEGRALE ALL'UDIENZA EX ART.5452°C.C.P.R

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Doti. Simone Arioso

IMPUTATO

/-'.j p. e p. dall'alt. 572 c.p. perché con più condotte anche singolarmente .sussumibili nei delitti di minacce, ingiurie, percosse,, lesioni maltrattava la moglie z 0 con lui convivente fino all'inizio del mese di agosto 2015- cagionandole penose condizioni di vita con continue vessazioni. In particolare:

- di ritorno da una permanenza di quattro mesi in Albania, dopo aver speso cima 3,000 euro come compenso per lavori precedentemente eseguiti, pretendeva di essere mantenuto affermando "io sono l'uomo e tu devi andare al lavoro e mantenermi";
- pretendeva che la parte lesa gli desse tutti i soldi in suo possesso o, in alternativa che la stessa richiedesse un nuovo bancomat da lasciargli nella ;
- a ingiuriava e minacciava reiteratamente;
- la vessava sottolineando il ruolo di subalternità a! punto dì costringerla ad ■ 3 bb ridonare l'abitazione, l'aggrediva fisicamente anche in presenza della

- con si attivava per la ricerca di un'attività lavorativa, gravando icone mica mente sulla parte lesa;

■ in presenza delle figlie e della parte lesa manifestava la propria violenza scagliando per terra, ripetutamente con la volontà di romperli, la televisione e successivamente il videoregistratore;

- nei prosieguo dell'azione appena descritta, non pago, ed incurante dell’inchiesta delle figlie terrorizzate di fermarsi, infieriva sul contenuto di un distruggendolo;

.-ava per la gola la Z che, spaventata, si era frapposta tra lui e le er preservarne l'incolumità fisica (11.05.2015);

minacciava di morte quotidianamente, dicendole " ti ammazzo, ti faccio a lini, chiamo i tuoi fratelli e ti faccio venire a prendere a pezzetti in un , ti faccio raggiungere tua madre" (deceduta l'anno prima);

la costringeva, a causa delle continue minacce di morte, ad abbandonare mente alla figlia M , l'abitazione coniugale trovando ultra inazione abitativa;

presentava nelle immediate adiacenze del luogo di lavoro della parte offesa lesa che la stessa uscisse per ingiuriarla e reiterare le minacce di morte;

durante uno degli appostamenti appena descritti la inseguiva stringendo la stessa a correre per non essere raggiunta e salire sul pullman;

si presentava a bordo del proprio veicolo in r ove lavora la Z e avvicinatosi le urlava contro improperi;

le inviava due sms in lingua albanese contenenti minacce e incolpava la arte lesa della fine della relazione " hai solo due soluzioni o torna a casa da persona cambiata oppure devi sparire. Scegli tu, io non ho più nulla da perdere";

durante una delle numerose liti la minacciava proferendo le seguenti carole " tu non sei una donna, una madre,.sei la persona pia schifosa di questo mondo..sei una fallita..devi morire, ti faccio a pezzi che quando ti porto al cimitero tua mamma non ti riconosce"

la costringeva a permanere fuori casa per alcune ore, unitamente alla figlia, impedendole di accedervi avendo posto dall'interno un mobile pesante;

Chiudeva a chiave la porta di casa, teneva con se il mazzo dì chiavi, strappava dì mano la borsa alla Z. t controllava tutto e prendeva il cellulare per impedire alla

p.o. di chiamare soccorsi, traeva l'arto superiore destro della Z , la spingeva sulle pareti di casa, le costringeva il capo e la faceva cadere al suolo sferrandole poi calci alle gambe.
Urlava che non l'avrebbe fatta uscire e che l'avrebbe ammazzata, nel contempo proferiva la seguente frase: "adesso sono contento che ti vedo piangere"
In ; e , in data anteriore e prossima il 26/08/2015 e in
, il 6/12/2015

B) del delitto p. e p. dall'art. 582, 81 cpv c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi cagionava volontariamente all'ex moglie le seguenti lesioni personali:
in data 11/05/2015 all'interno dell'appartamento in l'afferrava
con le mani al collo tentando di soffocarla e solo l'intervento delle figlie, lo faceva desistere; lesioni personali refertate come "altro e non specificato traumatismo superficiale della faccia, del collo e del cuoio capelluto senza menzione di infezione", giudicate guaribili in giorni 5 s.c.;
in data 6/12/2012 le traeva l'arto superiore destro, la spingeva sulle pareti di casa, le costringeva il capo e la faceva cadere al suolo sferrandole poi Jid alle gambe;
lesioni personali refertate come "esiti di aggressione in violenza di genere" giudicate guaribili in giorni 3;
J f 11/05/2015 e 6/12/2015

N. 10661/18 RG TRIBUNALE

N. 20517/17 RGNR

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice, dott.ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 06/06/2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:

F.P.H. .nato a Capo Verde il I960, elettivamente domiciliato

presso il difensore d'ufficio Avv. del Foro di con studio in

- presente

Difeso d'ufficio dall'Avv.
del foro di

con studio in

presente

Imputato

1) del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie, . costringendola a subire in modo abituale mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere tali da richiedere il collocamento presso una struttura protetta unitamente alla figlia M.P. J. *nata a. il 1996. In particolare, quotidianamente la umiliava e la aggrediva verbalmente; la picchiava di continuo; in un 'occasione si presentava presso il posto di lavoro della moglie minacciandola con una sega elettrica accesa; in più occasioni la aggrediva mentre era di spalle, stringendole le mani al collo impedendole di respirare; in data 11.4.2017, durante una lite,* F.P. H. *alzava di peso la moglie e la scaraventava contro il muro*

facendole sbattere violentemente la testa e il ginocchio destro poi la lasciava cadere a terra, cagionandole lesioni quali "trauma cranico e lieve algia al ginocchio destro , meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 15.
Reato commesso in dall'anno 2012 al mese di aprile 2017.

M.P. E.V

2) del reato p. e p. dagli artt. 576 co. 1 n.5, 577 co. 2, 585 e 582 c.p. perché, alzava di peso la moglie e la scaraventava contro il muro facendole sbattere violentemente la testa e il ginocchio destro poi la lasciava cadere a terra, cagionandole lesioni quali "trauma cranico e lieve algia al

ginocchio destro", meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 1, con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di cui al capo 1) e contro il coniuge. Reato commesso in data 11.4.2017.

In cui è parte civile M.P. E.V
con
studio ii
domiciliata ex legge presso il difensore di

fiducia, Avv.

Da informare delle sorti delia libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p.

Conclusioni delle parti:
Il PM ha chiesto: la condanna alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione avendo ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo 2.
Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: l'assoluzione per entrambi i capi di imputazione, in subordine la continuazione, il minimo della pena e la sospensione condizionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 12 luglio 2018,F.P.H. è stato rinviato a
giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie : M.p. E.V. e

lesioni personali aggravate dall'aver commesso il fatto in occasione del reato che precede e contro il coniuge, in rispettivamente dall'anno 2012 al mese di aprile 2017 ed in data 11 aprile 2017). Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa M.p. E.V

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato, si è svolta con:

- acquisizione della querela, dei verbali di sommarie informazioni rese dalla parte civile e del
  verbale di interrogatorio reso dall'imputato, richiesta congiuntamente dalle parti, con 1 esame della parte civile M.P. E.V. , sentita solo a chiarimento, con rinuncia al teste
  all'udienza
  F e con richiesta della difesa di parte civile di ricevere comunicazione ex art. 90 ter c.p.p., all'udienza del 31 gennaio 2019;
- esame dei testi M.p.J - GMM CMM
  del 3 maggio 2019;
- esame dell'imputato, con il consenso delle parti all'inversione dell onere della prova, all udienza del 13 maggio 2019;
- esame della teste p.A. , all'udienza del 6 giugno 2019.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale ed il Giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, da ritenersi uniti dal vincolo della continuazione.

La presente vicenda processuale prende le mosse dal racconto della parte civile M.P. E.V.

che, può dirsi sin ora, è risultato caratterizzato da una drammatica lucidità nella delineazione e ricostruzione di quanto patito.

M.p. E.V. ha presentato più atti di denuncia querela, è stata escussa più volte a

sommarie informazioni ed ha reso esame anche in questa sede.

Il racconto della donna, occorre anticiparsi, è risultato sostanzialmente invariato a prescindere dalla sede in cui è stato reso.

Pienamente coerente, lineare, drammaticamente legato e conseguente al vissuto personale, lucido e correttamente collocato nel tempo e nello spazio.

M.P.E.V. ha raccontato di circa vent'anni di maltrattamenti, subiti dal coniuge

F.P.H. ed iniziati quando ancora era in dolce attesa.

Continue aggressioni fisiche, psicologiche, anche brutali ed agghiaccianti.

F.P.H. la screditava continuamente, come donna e come madre, non la aiutava nella

gestione della casa e delle spese e per lunghi periodi ha scelto di non lavorare, o così ha simulato, in modo da gravare interamente sulla moglie.

Per anni questa era stata la quotidianità.

La donna è apparsa molto forte, ferma nel delineare quanto patito, quasi come se orami, dopo anni di soprusi, il rivangare i ricordi non fosse più in grado di destabilizzarla.

Non appena il racconto si è concentrato sulla figlia, però, tale velo di apparenza è crollato, mostrando la persona offesa in tutta la sua fragilità.

Una donna che aveva dovuto essere forte, psicologicamente e fisicamente, che aveva convissuto con la paura di essere financo assassinata dal coniuge e che per molti anni aveva deciso di non denunciare per timore dell'impatto che ciò avrebbe potuto avere sulla figlia.
Al quadro così delineato, può altrettanto aggiungersi che gli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti si sono espressi in termini di completa corrispondenza con quanto riferito dalla parte offesa, offrendo pertanto elementi di sostegno al giudizio di piena attendibilità che già poteva solidamente basarsi sul dichiarato della stessa.
Non di secondaria importanza il dichiarato della figlia convivente, che ha descritto, con sofferenza e lucidità, l'ambivalenza e l'imprevedibilità patema.

Di seguito, dunque, l'esposizione delle suddette risultanze che prenderà le mosse, come anticipato, dal racconto della parte offesa.

Le dichiarazioni della Parte Civile

Come si è detto, i verbali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle indagini preliminari, sono stati qui acquisiti su accordo delle parti. La teste è quindi stata ascoltata soltanto a eventuale integrazione e chiarimento di quanto già riferito. L'esposizione delle sue dichiarazioni, dunque, promana dall'insieme del compendio conoscitivo così raccolto.
M.P. E.V. riferiva di essere sposata con F.P. H. da circa 28 anni e di aver avuto una figlia, J , nata nel 1996.
I. primi litigi in cui l'uomo l'aveva aggredita fisicamente risalivano a più di venti anni addietro.
Quando ancora era incinta della figlia, all'ottavo mese di gravidanza, durante una banale discussione sul piattino della tazzina di caffè sporco, l'uomo le lanciava addosso la tazza, piena di caffè caldo ed il piattino.

II. caffè caldo la colpiva proprio sulla pancia.
Tra il febbraio ed il marzo 1998, quando la figlia aveva due anni, dopo aver scoperto una relazione extraconiugale del marito, avevano deciso di prendersi del tempo, pur continuando a vivere assieme.
Una notte, verso le 2:00 del mattino, M.P. E.V. ■ veniva svegliata dal marito che

le toccava tutto il corpo.

Quando l'uomo si accorgeva che M.P. E.V. si era svegliata, le chiedeva di avere

un rapporto sessuale.

Al rifiuto della moglie, F.P.H. la prendeva con la forza, la afferrava per la gola e le

strappava la camicia da notte e gli slip.

M.P. E.V. cercava di resistere e di allontanarlo, senza urlare per non farsi sentire dai vicini o svegliare la piccola che dormiva.

La donna tirava fuori più forza possibile e riusciva a liberarsi dalla presa e ad allontanarsi dalla

camera per andare a dormire con la figlia.
L'uomo, nel frattempo, le urlava *"non sei una donna ma un uomo".*
La teste riferiva di aver risposto una frase del tipo *"Sì, per fortuna che sono un maschio, altrimenti tu mi ammazzavi, e mia figlia si svegliava e la mamma era morta".*

precisava che il marito si era poi scusato per come M.P. E.V. si era comportato.

Nel mese di agosto dello stesso anno tutta la famiglia si recava a Capo Verde.

M.P. E.V. si confidava con la madre, la quale le consigliava di perdonarlo.

I coniugi, quindi, si riappacificavano.
La teste riferiva, ex post, di aver commesso in quel momento un grande errore.
La donna proseguiva riferendo di non essere in grado di raccontare con precisione tutti gli episodi di aggressioni fisiche, in quanto veramente numerosi.
Precisava che la situazione era degenerata dal 2009, quando il marito si era licenziato dal lavoro e non aveva più mostrato interesse nel reperirne un altro.
Un giorno, forse nel 2012, mentre si trovava in guardiola, nel palazzo ove lavorava come portinaia, il marito prendeva una sega elettrica, la accendeva e le andava incontro.
M.P. E.V. inizialmente cercava di farlo riflettere ma, non riuscendovi, iniziava
ad urlare, sperando di essere soccorsa.
Intervenivano degli impiegati del piano di sopra.
L'imputato, vedendoli arrivare, lasciava a terra la sega elettrica ancora accesa e scappava.
"Mz *sono spaventata tantissimo, perché in quell'occasione non avevamo neanche discusso ma era giunto sul mio posto di lavoro convinto di uccidermi".*
"L'ha attaccata all'elettricità e mi ha preso da dietro per tagliarmi la sola, io non riuscivo a staccarlo..."

Nel febbraio 2014, dopo essere stato rimproverato dalla teste per aver sputato in terra, verso le 19:00. l'imputato afferrava M.P. E.V. per il collo e la soffocava.
Fortunatamente lasciava la presa.
M.P. E.V. iniziava ad urlare, ma il marito non voleva allontanarsi, cosa che poi

faceva solo quando la teste iniziava a minacciarlo di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Lo stesso anno, F.P. H. la afferrava al collo anche in un'altra occasione e le lasciava
diversi graffi.

A distanza di poco tempo, M.P. E.V. veniva aggredita anche alla presenza della

figlia, che riusciva a calmarlo mettendosi in mezzo.
Quel giorno la donna richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e, in data 20 novembre 2014, presentava atto di denuncia querela.
Tra il 2014 ed il 2017, quasi giornalmente, M.P. E.V. . subiva aggressioni dello
stesso tipo (con frequenti prese al collo), alle quali spesso assisteva la figlia, che si intrometteva nel tentativo di difendere la madre.
Costanti erano anche le offese verbali, principalmente del tipo *"cafona"*.
La teste precisava, per contro, di non essere mai stata insultata con *"puttana"* o simili.
La aggressioni scaturivano sempre da piccole discussioni, per il lavoro dell'imputato, per la gelosia o per contrasti con i famigliari di lui.
Nel 2016, prima dell'estate, M.P. E.V. richiedeva l'intervento del 112, in quanto

impaurita dall'aggressività dell'uomo.
Seguiva una denuncia.

Successivamente, in data 11 aprile 2017, durante una cena, aveva inizio una discussione, durante la quale l'uomo manifestava una forte aggressività verbale.
M.P. E.V. rispondeva con uno schiaffo e l'uomo "si *imbestialiva",* la alzava di
peso e la scaraventava contro il muro.
Nell'impatto M.P. E.V. sbatteva forte la testa ed il ginocchio.
In un primo momento non si muoveva per il dolore, successivamente si spostava in camera e richiedeva l'intervento del 118.
Sul posto giungevano anche le Forze dell'Ordine.
La donna veniva prontamente trasportata in ambulanza
all'Ospedale , ove le venivano
riconosciuti 15 giorni di prognosi e consigliato di rivolgersi ad un centro per l'ascolto di donne vittime di violenza.
Il giorno seguente, M.P. E.V. si recava presso il Commissariato di P. S.
per sporgere atto di denuncia querela nei confronti del marito F.P. H.
Da quel momento, la donna, per paura, decideva di non rientrare nell'abitazione e di chiedere assistenza all'Associazione Telefono Donna.
"Per la disperazione e la paura che in un attimo dì ira mi potesse uccidere".
Veniva così tempestivamente collocata in una struttura protetta, congiuntamente alla figlia, che si vedeva costretta ad interrompere, per poi riprendere, il ciclo di studi universitario.

In precedenza più volte la teste aveva chiesto al marito di lasciare l'abitazione, ma questi ogni volta aveva risposto con frasi del tipo *"ah, vai tu, sei tu la pazza, io da qua non mi muovo"*.
Dopo un mese le due donne venivano trasferite in altra struttura fuori
Nel luglio 2017, venivano nuovamente spostate in altra struttura ancora più lontana.
A seguito di contrasti con un'altra donna inserita in comunità, M.P. KV. decideva di prendere un appartamento in locazione, con contratto semestrale non rinnovabile.
Il marito, nel frattempo, rifiutava di abbandonare l'abitazione familiare, in proprietà al 50% tra i coniugi.
Solo nel periodo di Natale 2018, la teste riusciva a rientrare nella casa coniugale, in quanto il Tribunale Civile di Milano aveva disposto che fosse assegnata a lei e contestualmente aveva intimato all'imputato il rilascio.
La teste aggiungeva di aver recentemente incontrato in più occasioni F.R H. vicino alla
propria abitazione: una volta per strada una volta sul tram.
Due volte, invece, lo aveva incontrato il mattino presto nella zona ove lavorava.
M.P. E.V. precisava, infine, di aver sempre provveduto praticamente da sola a
mantenere la famiglia, a pagare il mutuo e ad occuparsi della gestione della casa, in quanto il marito non era affidabile e solo in alcuni periodi l'aveva aiutata economicamente.
La donna lo aveva anche aiutato a trovare lavoro presso una portineria, ma non aveva superato la prova perché non solo puliva male, ma aveva anche risposto male ad alcuni condomini.

L’imputato aveva poi finto di aver trovato un’occupazione e la donna lo aveva scoperto.
Usciva di casa la mattina, fingendo di andare al lavoro mentre andava a dormire in macchina.
Dopo la scoperta della situazione, il più delle volte quindi, l’uomo rimaneva a casa a fare nulla.
La teste aveva anche avuto problemi con l’Agenzia delle Entrate, che l’aveva sanzionata in quanto per un periodo di circa due anni l’uomo aveva lavorato senza dirle nulla, così trattenendo la propria retribuzione senza condividerla in famiglia. Inoltre, ciò aveva comportato false attestazioni della moglie in ordine alla situazione reddituale del nucleo famigliare.
La teste in merito riferiva di essersi sempre fatta carico di tutte le spese e di aver sempre lasciato piccole somme al marito.
Il mutuo della casa coniugale, fatta eccezione dei primi tre anni, era stato integralmente affrontato da lei.

II referto di Pronto Soccorso

, datato 11 aprile 2017,
reca *spinta contro muro*
con TCNC e
Il verbale di Pronto Soccorso dell’ospedale

"riferite percosse da parte del marito *Sig.* F.P. H.

ginocchio dx. Nega traumi in altre sedi

M.P. E.V. veniva sottoposta a visita ed a radiografia e veniva poi dimessa con

diagnosi *“TCNC e ginocchio dx da percosse"*con prognosi di 15 giorni.

Gli altri testi

M.P. J. figlia di F.P. H. e M.P. E.V. , veniva sentita il

3 maggio 2019.

Le discussioni tra i genitori c'erano sempre state e si erano intensificate dopo che il padre aveva lasciato il lavoro - come lui stesso aveva riferito -.

I genitori, però, gestivano in maniera diversa le discussioni: la madre tendeva ad alzare facilmente la voce ed a rimanere arrabbiata e nervosa anche a lungo. Il padre, invece, aveva la tendenza ad *"accumulare, non lo so, il nervoso, la rabbia, le cose da dire, da tirare fuori e di conseguenza ad*

esplodere in una volta sola per niente, non graduale, non distribuito. Veniva fuori tutto in una volta e di conseguenza la violenza tirata fuori era più forte".

Quando si accendevano le discussioni, poi, i genitori tendevano ad insultarsi a vicenda.

Spesso, nel corso degli anni, la teste si era dovuta intromettere nelle discussioni e ciò in principalità per intervenire a difesa della madre.

Il padre infatti, come già riferito, tendeva ad *"'esplodere"* ed a tirare fuori molta violenza, anche fisica, e la teste spesso, quando percepiva un degenerare della discussione, interveniva appunto al fine di evitare aggressioni fisiche ai danni della madre.

La teste precisava di non aver mai assistito ad aggressioni fisiche, che le sono sempre state riferite dalla madre in un secondo momento.

Ricordava che la madre le aveva raccontato anche di aggressioni avvenute quando lei era piccola, ma la teste non riusciva a ricordare con maggiore precisione.

Riferiva poi di un'aggressione sul posto di lavoro della madre, ove in quel periodo il padre la aiutava a fare le pulizie, durante la quale il padre aveva afferrato la madre al collo e l'aveva cercata di soffocare.

La madre le aveva poi raccontato di un'aggressione, sempre sul posto di lavoro, con una sega elettrica che il padre aveva attaccato alla corrente ed acceso.

Dal 2015, le discussioni scaturivano anche dalla richiesta al padre di abbandonare l'abitazione.

"Accusava mamma di essere una persona a cui non va bene niente, che lui invece era capace di lasciare correre le cose, di non arrabbiarsi per tutto, alcune volte sono capitate anche delle battutine a sfondo sessuale, spiacevole".

Cosa che era accaduta anche in occasione dell'episodio dell'11 aprile 2017, durante il quale la madre si era lamentata che il marito non la aiutasse economicamente in alcun modo.
In risposta all'affermazione della moglie *"tu non dai niente"* l'imputato le aveva risposto *"sì, te ne ho date eccome",* che - spiegava la teste - nella loro lingua era un modo di dire, che attribuiva alla parola *"dare"* una connotazione sessuale.
La teste si trovava fuori a cena con delle amiche e una volta rientrata a casa si era accorta dell'assenza della madre.
Aveva quindi chiesto spiegazioni al padre, il quale le aveva spiegato che durante una discussione la madre, come al solito, aveva esagerato, aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e si era fatta portare al pronto soccorso.
"Sai come fa tua madre, esagera, io mi sono innervosito per ciò che mi ha detto e l'ho preso e buttata sul divano, lei invece ha detto di aver sbattuto la testa [...] però tu sai che tua madre

esagera sempre le cose e quindi adesso sarà in ospedale, però sai che io non ho fatto niente di esagerato".

La teste aveva subito espresso le proprie perplessità al padre, che aveva così palesato tutto il suo disappunto nel non essere creduto.

"Ah, allora secondo te ha ragione tua madre".

A quel punto la teste, molto preoccupata, aveva preso qualche vestito, qualcosa da mangiare e si era precipitata in ospedale.

La madre aveva così avuto modo di raccontarle l'accaduto: mentre stava mangiando seduta al tavolo e dando le spalle al marito, *"si è arrabbiato, è esploso per la rabbia, per il nervoso, l 'ha presa le spalle e l'ha scaraventata in direzione del divano, il nostro divano poggia sul muro, dà le spalle sul muro f..] e che quindi buttandola verso il muro abbia sbattuto la testa contro il muro, penso anche la spalla".*

La teste precisava che in ospedale la madre zoppicava.

Erano poi rientrate a casa e due giorni dopo erano state inserite entrambe in una struttura protetta.

L'associazione a cui si erano rivolte aveva infatti consigliato loro di non rimanere in quel contesto troppo a rischio.

La teste riferiva di essersi trovata molto male in comunità, di aver fatto fatica a proseguire gli studi universitari, in quanto non vi era disponibilità di computer o di Wi-Fi.

Proprio per questa ragione, a volte aveva fatto ritorno a casa per studiare ed usare il computer.

Nel raccontare la vita in comunità la teste veniva interrotta da un forte pianto.

Fino a poco tempo prima, la teste aveva cercato di mantenere i rapporti con il padre, ma li aveva poi voluti interrompere, anche - ma non solo - per la critica situazione tra lui e la madre.

Aggiungeva che il padre aveva completamente smesso di corrisponderle quanto dovuto a titolo di mantenimento, adducendo di avere difficoltà economiche.
Dal dicembre 2018, la teste e la madre erano riuscite a rientrare nella casa coniugale.
Aveva però ancora incontrato almeno 3 o 4 volte il padre nelle strade limitrofe alla loro abitazione.

G.M.M. , sorella di M.P. E.V. s sentita alla medesima udienza,
riferiva di aver abitato con la sorella ed il marito fino a circa 10 anni addietro e di esservi poi tornata ad abitare di recente.
Tra la sorella ed il marito vi erano sempre state tante discussioni.
La convivenza era poi cessata in quanto durante una delle discussioni quotidiane, nata da una questione banale, la teste, vista l'eccessiva aggressività dell'uomo, aveva preso le difese della sorella.

In quel momento il cognato le aveva intimato di lasciare l'abitazione entro 15 giorni, cosa che aveva fatto.
Quando poi la sorella e la nipote si trovavano in comunità la teste aveva fornito loro quanto serviva: bicchieri, asciugamani e quant'altro.
La teste precisava di non aver assistito ad alcuna aggressione fisica e di essere venuta a conoscenza dell'episodio dell'11 aprile 2017 e di quello in cui era stata utilizzata una sega elettrica, solo in seguito, dalla sorella.
Aggiungeva, infine, che la sorella era una donna molto forte, ma che all'inizio aveva molta paura di essere seguita da marito.
Ora invece, aveva acquisito maggiore coraggio.

Anche il fratello di M.P. E.V. , C.M.MM. , veniva sentito alla
medesima udienza.
In quella sede, il teste riferiva di aver vissuto, nel 2014, un anno assieme alla sorella ed al cognato.
In quel periodo aveva assistito a numerose discussioni, ma mai particolarmente intense.
Solo in un'occasione aveva dovuto mettersi in mezzo.
"Sicuramente, io sono sicuro che se c 'era solo loro due succedeva qualcosa di brutto".
In seguito la sorella gli aveva raccontato che il cognato era molto aggressivo nei suoi confronti, che aveva anche tentato di violentarla e che una volta l'aveva sbattuta contro il muro.
Il teste precisava che la sorella aveva paura del marito e che a volte gli riferiva *"un giorno mio marito mi uccide".*

P.A. , in servizio presso il Telefono Donna, centro antiviolenza dell'ospedale
e la
figlia
all'udienza del 6 giugno 2019, riferiva di aver conosciuto M.p. E.V.
M.P.
E.V.
in quanto si erano rivolte al servizio.

era stata indirizzata da loro da una dottoressa del pronto soccorso del

L'accesso all'ospedale era stato determinato da un'aggressione del marito, che l'aveva scaraventata contro il muro.

Il primo contatto con la donna era avvenuto alla presenza della figlia.
Con molte difficoltà, M.P. E.V. aveva raccontato l'accaduto ed aveva riferito
anche di aggressioni passate, una delle quali vedeva coinvolta una motosega.
La teste si così allarmata, aveva fatto una valutazione di rischio molto alta, benché M.P. E.V.
non lo percepisse, ed aveva quindi proposto l'inserimento di entrambe in comunità.

A

La donna aveva molta paura, lo aveva riferito più volte, aveva paura di perdere la casa o di perdere il lavoro. La situazione era particolarmente preoccupante.
La teste precisava che proprio in rarissimi casi consigliavano la soluzione estrema dell'inserimento in comunità.
La figlia, invece, sembrava più consapevole del rischio ed aveva spinto la madre ad accettare la proposta.
Solo in seguito, con il tempo, e senza la figlia, M.P. E.V. era riuscita ad
esprimere le proprie paure e a raccontare anche altri episodi.
Aveva così raccontato che le aggressioni erano iniziate quando era ancora incinta.
Aveva avuto una vita molto faticosa, aveva dovuto sempre occuparsi della casa, delle necessità sia pratiche che emotive della figlia.
Il marito non lavorava e non la aiutava in alcun modo.
In più, in questo contesto, M.P. E.V. subiva continue aggressioni fisiche, oltre
che psicologiche.

Oltre alla violenza fisica, infatti, la screditava continuamente, sia come donna che come madre, tutto quello che faceva non era mai abbastanza.
La teste, infine, aggiungeva che entrambe le donne erano state fortemente scosse dall'inserimento in comunità.
M.P. f.V frequentava il servizio ancora attualmente, non più però con
continuità - come all'inizio - ma solo nei momenti di bisogno.

Con il consenso delle Parti è stata inoltre acquisita **relazione** della teste, datata 13 novembre 2017, che meglio circostanzia quanto riferito in sede di esame.
Più in particolare, si poneva l'accento sulla paura di M.P. E.V. di essere uccisa
dal marito e sul fatto di non aver denunciato per non "traumatizzare" la figlia.
Precisava poi che la modalità di aggressione era sempre la stessa: la aggrediva quando era di spalle perché lei era fisicamente forte e, diversamente, sarebbe stata in grado di difendersi.
Accennava, poi, ad una tentata violenza sessuale.
Il marito, invece, non aveva mai aggredito fisicamente la figlia - cosa confermata anche dalla stessa
- ma M.P. E.V. temeva che potesse accadere.
Aveva infatti riferito che aveva iniziato a guardarla con '7o *stesso sguardo con cui guarda me"'.*
Si rappresentava, quindi, anche la paura che le aggressioni in futuro potessero essere rivolte anche alla figlia.

L'esame dell'imputato

F_P_ H_ rendeva interrogatorio in data 16 febbraio 2018 e si sottoponeva ad esame in
data 13 maggio 2019.
Il racconto fornito dall'imputato, analogo in entrambi i contesti in cui è stato reso, occorre precisarlo, è totalmente in antitesi con quanto riferito dalla parte offesa, ne conferma solo alcune circostanze e sempre stravolgendone il contesto.
F_P_H riferiva infatti di essere stato per anni separato in casa.
Le discussioni erano sempre state tante ed originavano ogni volta dalla moglie M.P. E.V.
, che lo rimproverava trattandolo "come *un bambino"*.
Faceva, per meglio far comprendere, l'esempio di lasciare i fogli in disordine: le volte che lo faceva, la moglie glieli gettava via.
Anche se le discussioni erano tante, non aveva mai aggredito fisicamente la moglie ed anzi era quest'ultima che in più circostanze lo aveva colpito, con una gomitata con un pugno e via dicendo.
L'11 aprile 2017 la moglie lo aveva colpito con un pugno al volto e l'imputato aveva reagito buttandola sul divano.
La donna aveva finto tutto, non si era fatta assolutamente nulla.
In merito all'episodio della sega elettrica riferiva di essere andato, come suo solito, sul posto di lavoro della donna per darle una mano, era però scaturita una discussione durante la quale la moglie gli aveva rivolto una forbice.
In sede di interrogatorio, riferiva di aver poi imbracciato una sega elettrica che si trovava in terra, in sede di esame, invece, di essersi rifugiato in un piccolo stanzino e di aver lì trovato la sega elettrica. Ad ogni modo, aveva imbracciato una sega elettrica, che precisava - in entrambe le sedi - era spenta.

In seguito a domanda se avesse mai messo le mani al collo della moglie, riferiva che ciò era successo solo durante l'episodio dell'11 aprile, ma poi ritrattava quanto poco prima affermato: *"sì, ma penso che io non l'ho fatto".*

L'imputato precisava poi di aver sempre lavorato, a periodi ed in maniera occasionale, e di essersi sempre fatto carico delle spese della casa e di pagare il mutuo, anche se i suoi guadagni venivano interamente gestiti dalla moglie.

In seguito a domanda, riferiva che nel periodo in cui lavorava occasionalmente percepiva un reddito mensile di circa 600,00 euro.

Solo ultimamente, in seguito a difficoltà economiche sopraggiunte, aveva interrotto la corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento per la figlia.

L'imputato sosteneva che tutti, nel presente procedimento, avessero mentito.

La figlia in quanto costretta dalla madre, la moglie in quanto mossa dal desiderio di accaparrarsi la casa.

Manifestava, inoltre, un significativo rancore verso i cognati che avevano testimoniato "contro" di lui, nonostante lui per lungo periodo li avesse ospitati in casa propria.

Agli atti sono, ancora, presenti **buste paga** dell'imputato relative ai periodo di lavoro di: dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018.

Dalle stesse si evince che l'imputato, nel citato arco temporale, ha lavorato part-time con qualifica di operaio presso l'esercizio .

Il netto in busta era, rispettivamente 307,00, 367,00, 332,00 e 374,00 euro al mese.

Sono stati, infine, prodotti **i provvedimenti del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. IX Civile,** con cui, in data 31 ottobre 2018, veniva assegnata la casa coniugale ad M_p. E.V.

, nonché verbale del 29 maggio 2018, nel quale il medesimo giudicante poneva a carico dell'imputato l'onere di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura di 350,00 euro al mese, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, delle spese sportive e ricreative, previamente concordate e documentate.

***

Gli elementi di conoscenza raccolti in sede dibattimentale offrono, a parere di chi scrive, piena prova della sussistenza dei reati in contestazione e della loro diretta riferibilità all'imputato.

Come si è già sopra indicato, occorre in primo luogo evidenziare che le dichiarazioni di M.P. E.V. sono risultate pienamente coerenti, lineari e corrispondenti al vissuto personale.

La donna ha raccontato di continui episodi di aggressioni fisiche e verbali, del desiderio di tutelare la figlia e della paura di essere uccisa dal marito o di perdere tutto.

Con drammatica lucidità e fermezza d'animo ha raccontato gli episodi rimasti più impressi: i primi strangolamenti, la sega elettrica accesa imbracciata contro di lei e la spinta contro il muro che le aveva causato 15 giorni di prognosi.

Precisando, fin da subito, che le prime aggressioni risalivano a quando era ancora incinta della figlia e che erano state molte di più di quelle descritte.

Non va dimenticato che il racconto della persona offesa si è qui aperto con la drammatica ricostruzione di una violenza sessuale che delinea in tutta la

sua gravità il profilo dello svilimento e della denigrazione sistematicamente patita dalla donna. Condotta che qui non è stata oggetto di autonoma contestazione e che è comunque nota all'ufficio del Pubblico Ministero, cosicché non si è disposta la trasmissione degli atti sul punto, anche osservato che non si può escludere che tale condotta sia già stata oggetto di autonoma contestazione.

In un contesto di continue aggressioni e di svilimento morale, la donna si è poi dovuta fare interamente carico della gestione della casa e della figlia.

L'imputato non lavorava, rimaneva in casa e non la aiutava.

Come si è cercato di riportare, i medesimi fatti sono stati raccontati dalla donna negli stessi termini a tutti i soggetti con i quali ha avuto a che fare a diverso titolo: la figlia, i fratelli e l'operatrice del servizio Telefono Donna.

Tutti i testimoni hanno infatti confermato, con precisione, di aver ricevuto in diversi momenti analoghe confidenze.

La figlia, per prima, mai presente durante le aggressioni fisiche, ha confermato l'imprevedibilità del padre che anche per questioni banali *"esplodeva"* di rabbia, reagendo in maniera abnorme.

Più volte aveva dovuto intervenire a difesa della madre che, benché fisicamente molto forte, è sempre stata in posizione di soggezione.

Anche il cognato G.M.M. ha confermato di aver dovuto intervenire a difesa della

sorella durante una discussione, precisando che - secondo lui - se non fosse stato presente sarebbe successo *"qualcosa di brutto"*.

Ha peraltro anche con chiarezza riferito che la persona offesa più volte gli aveva confidato di avere paura di essere uccisa dal marito.

Analogamente, in un altro episodio, anche la cognata G.M.M. era intervenuta a

difesa della sorella ed era poi stata allontanata dall'imputato dalla loro abitazione, ove in quel periodo viveva.

Sicuramente più dettagliato quanto riferito dalla teste P'A ■ , in servizio presso il Telefono Donna, riportato anche nella propria relazione, che ha ricostruito, sulla base dei racconti della parte offesa, il contesto familiare, le aggressioni fisiche e verbali e le precise modalità delle stesse.

Particolarmente significativa la valutazione del rischio elevato operato dalla teste, valutazione del tutto divergente da quella percepita dalla parte offesa, talmente abituata a patire la propria situazione da non rendersi conto della sua effettiva pericolosità.

M.P. E.V. s che come abbiamo evidenziato è descritta da tutti i testi come una

donna fisicamente molto forte, veniva infatti sempre aggredita alle spalle, in quanto solo così l'imputato era sicuro che non riuscisse a difendersi.

Si è inoltre verificato che la lesione personale patita nell'occasione del luglio 2017 è stata accertata in pronto soccorso ed ha dato luogo alle lesioni lì documentate. Peraltro, il racconto anamnestico delle circostanze entro le quali le lesioni sono state causate è pienamente corrispondente a quanto qui ascoltato.

Si è infatti visto che il certificato medico qui acquisito riporta che M.P. E.V. riferiva di essere stata aggredita dal marito e spinta contro il muro.

A ciò deve altrettanto aggiungersi che l'imputato ha fornito un racconto totalmente non ancorato al reale e, a tratti, si è lasciato sfuggire qualche affermazione a conferma della poca fondatezza del suo dichiarato.

Risulta infatti curioso che l'imputato con un reddito di soli 600,00 euro al mese - se non inferiore (come da lui stesso documentato) - riuscisse far fronte al mutuo ed alle spese familiari nella loro interezza.

Altrettanto inverosimile che la moglie si sia inventata ogni episodio di aggressione, alla luce anche del referto del pronto soccorso, e delle dichiarazioni dei testimoni e soprattutto della figlia che ha chiaramente descritto l'imprevedibilità e l'aggressività del padre.
Un padre sempre pronto ad "esplodere", in assenza di una qualsivoglia progressione.
La piena coerenza intrinseca del dichiarato della parte offesa, unitamente alla corale coerenza di esso rispetto agli ulteriori elementi di conoscenza raccolti, portano pertanto a ritenere pienamente provato quanto riferito da M.p. E.V. , dovendosi quindi ritenere accertati i reati
in contestazione.
Trattasi infatti di reiterate vessazioni fisiche e morali, che hanno causato alla persona offesa le penose condizioni di vita che sono state sopra ricostruite e descritte, Elementi che, appunto, integrano la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. come qui contestata al capo 1) della rubrica.
Altrettanto deve dirsi quanto alla sussistenza della condotta lesiva di cui al capo 2), peraltro inserita in un contesto maltrattante, accertata con prognosi di 15 giorni dall'Ospedale .
Pacificamente sussistente anche il sostegno soggettivo alle condotte in esame. Va infatti ricordato che Io stesso imputato ha riconosciuto il proprio diretto coinvolgimento nelle "discussioni" familiari e le dinamiche aggressive che lì si sprigionavano. Condotta direttamente espressione di una piena consapevolezza anche delle conseguenze causate sulle condizioni di vita della persona offesa.
Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità di F.P. H. .
in ordine ai reati a
lui ascritti.

Devono inoltre essere ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate al capo 2) della rubrica, atteso che, come anticipato, la lesione è inserita in un contesto maltrattante ed è stata rivolta contro il coniuge.
Va ancora evidenziato che deve essere esclusa la sussistenza di circostanze di favore che possano essere prese in considerazione ai fini di cui all'art. 62 bis c.p.
L'imputato, infatti, sebbene incensurato, non ha espresso il benché minimo segno di resipiscenza, dimostrando di non avere alcuna consapevolezza della gravità della sua condotta.
Si è allontanato dalla casa coniugale solo quando intimato dal Tribunale, così prolungando la vita in comunità per la persona offesa e la figlia.
Nel corso del presente procedimento ha smesso di corrispondere quanto dovuto a titolo di mantenimento e continua a cercare momenti di contatto con entrambe le donne, che con chiarezza hanno espresso il desiderio di non incontrarlo.

Ad ogni modo, considerata la contestualità temporale e la reciproca funzionalità delle condotte, si ritiene che i reati in contestazione siano stati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv c.p.
Si giudica più grave il reato di cui al capo 1) della rubrica in considerazione della pena edittale.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la protratta reiterazione delle condotte che si sono espresse con aggressività non solo verbale ma anche fisica, sono susseguite con cadenza quotidiana in un arco temporale di oltre cinque anni, hanno inciso significativamente anche sulla vita della figlia, l'invasività delle condotte è stata tale da determinare un costante timore di essere assalita e

financo assassinata, elementi tutti impongono di discostare sensibilmente la pena base dal minimo edittale, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di **anni 3 e mesi 6 di reclusione,** così determinata:
Pena base, per il più grave reato di cui al capo 1): anni 3 e mesi 2 di reclusione, aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato aggravato di cui al capo 2).
Alla presente condanna segue ex legge quella al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi degli artt. 29 ss. c.p.,F.P. H. deve inoltre essere dichiarato interdetto dai
pubblici uffici per la durata di anni 5.

Venendo alle richieste della parte civile costituita M.P. E.V. , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p.
Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.
La gravità del fatto sopra descritto, unitamente all'ingente lasso temporale in cui si è protratto ed alla elevata frequenza delle condotte, al conseguente ingresso in comunità della donna e della figlia ed al perdurante timore di essere aggredita ed assassinata, già consentono di fondare il suddetto giudizio. Va ricordata anche l'incidenza dei fatti sulla vita di relazione della persona offesa, sulla sua serenità anche ai fini dell'attività lavorativa (si ricorda che alcuni fatti si sono svolti proprio sul n luogo di lavoro), sulle sue relazioni familiari. Si è anche qui ricostruito, sebbene in modo indiretto, il pregiudizio arrecato alla vita familiare della persona offesa, con particolare riferimento alla relazione con fratello e sorella.
A ciò si deve altrettanto aggiungere che M_P- E.V. per anni ha dovuto farsi

carico della gestione della casa, delle spese e del mutuo, senza alcun tipo di sostegno materiale dal marito.
Sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione ai presenti fini e che, pur in assenza di una precisa quantificazione, consentono ampiamente di dare accoglienza all'istanza equitativa della parte civile, in misura di € 30.000,00.
Altrettanto sussistenti le condizioni di cui all'art. 540 co. 1 c.p.p., al fine di dichiarare immediatamente esecutiva la presente statuizione.
La parte offesa, infatti, si trova ancora una volta a dover far fronte integralmente alla gestione della casa e delle relative spese e si è qui ricostruito che l'imputato ha da diversi mesi interrotto la corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento per la figlia.
Il ritardo nell'esecuzione del risarcimento, dunque, può portare grave pregiudizio alla parte offesa. F.P. H. deve, infine, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla
suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano - valutati i parametri in vigore e l'attività svolta - in complessivi € 1.975,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Somma da versarsi a favore dello Stato anticipatario, atteso che la persona offesa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di ulteriori processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

F.p.H. colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

L'imputato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

Visti gli art. 538 ss. c.p.p.

F.P.
H.
M.P.
E.V.
CONDANNA

al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita che si liquidano in via equitativa in complessivi € 30.000,00, con

statuizione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 co. 1 c.p.p.; nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.975,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello

Stato anticipatane.

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Mi 06.06.2019

Il Giudice

N. 11410/2016

N.
28384717'14
R.G. Trib.

N.R. P.M. (Mod. 21)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice in data 5.6.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato come da allegato

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 38471/14 R.G.N.R.
N. 10662/14 R.G.GIP

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art.429 c.p.p. - .

, nato a
domicilio dichiarato in
Presente
Difeso di fiducia dall'Avv.
Il Giudice per l'udienza preliminare, Laura Anna Marchiondelli, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale nei confronti di:

il 1077

Presente
del Foro di , con studio in

IMPUTATO

1. ***Del delitto p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n. 11-auinquÌes e 572 cm.*** *perché*

C.L.A.L.

^ortffic^toni^vessaziQqnJisiche e morali dì ogni genere, anche in presenza del tiglio minore, C F. *- nato a il 2013 in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei prossimi congiunti. In particolare, durante la convivenza, la insultava del tipo puttana ti ammazz, la spintonava, la colpiva con schiaffi [a separazione, reiteratamente la ingiuriava, anche attraverso sms, con frasi del tipo. ... tanto solo quello sai .lare cesso... ", ... sei bugiarda e la merda ce l'hai lue ri" tue smagliature da tigre e soprattutto i tuoi calli sotto i piedi.. ""ti puoi fare anche i negri tanto io so cosa scopo ".*
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori degli anni 18
(MI) fino al 18.3.2015 '
2. ***Del delitto p e p. dagli artt. 81 cpv e 612^co^pM22-^****perché con più anioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse in tempi diversi anche a mezzo telefono, minacciava gravemente,* C.E. di

Con la recidiva reiterata;

1992, in proprio e in
(nato a < il
Identificate le persone offese - costituite **parte civile -** in ’ C-L'A'L' nata a il

di esercente la responsabilità genitoriale di C.F.
201 j), presente

CONCLUSIONI

Il PM. ha chiesto condannarsi l''imputato alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva contestate per il reato di cui al capo 1; mandarsi assolto lo stesso dal reato di cui al capo 2;

la Difesa della Parte Civile si è riportata alla memoria ed ha depositato nota spese;

la Difesa ha chiesto la pronuncia di una declaratoria di assoluzione; in via subordinata contenersi la condanna nel minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche esclusione dell "aggravante e della recidiva; concessione dei benefici di legge.

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto, l'imputato sopra generalizzato era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Ammesse le prove, erano escussi i testi e quindi le Parti venivano inviate a concludere; in tale sede queste evidenziavano le loro richieste come da verbale ed il Giudice decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si stima il prevenuto colpevole del reato di cui al capo a), risultando raggiunta prova della sua penale responsabilità, mentre lo si manda assolto da quello di cui al capo b) per le ragioni che si vanno ad esporre.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Versione riferita dalla p.o.

L'odierna parte lesa, sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta, dichiarava di aver conosciuto il convivente, odierno imputato, sul luogo di lavoro e dopo

una relazione durata per un congruo lasso temporale, aveva iniziato a convivere con lui; il rapporto all'inizio sereno, dopo la nascita del figliolo di entrambi si incrinava sempre di più; ripercorrendo i trascorsi confermava sostanzialmente i dati contenuti nel capo di imputazione sub a) che qui si intendono richiamati secondo la tecnica motiva più volte valutata legittima dalla Suprema Corte; in particolare affermava di essere divenuta oggetto di ingiurie ed umiliazioni quotidiane, l'imputato si lasciava andare spesso

---

[1] Art. 546 c.p.p. - raccomandazione del Presidente della Suprema Corte di Cassazione n.84/2016.

ad una gelosia morbosa che assillava la p.o., ma la parte lesa trovava il coraggio di denunciarlo solo quando questi un giorno le metteva le mani al collo.

B) Risultanze agli atti - dichiarazioni dei testi a carico - conferme in ordine all'attendibilità della versione dei fatti riferita dalla p.o.

Le circostanze narrate dalla p.o. trovano plurimi riscontri negli atti afferenti alla deposizione degli altri testi del Rappresentate della Parte Pubblica, costoro riferivano in ordine alla condotta aggressiva ed offensiva del prevenuto e in ordine ai lividi che avevano notato sul corpo della p.o.[1]

La tesi difensiva: dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame.

Il prevenuto negava gli addebiti relativi ai capi di imputazione, precisava di non aver mai *"alzato le mani"* nei confronti della convivente, ha ammesso che vi erano stati litigi dovuti alla gestione del menage familiare, ed ha solo riferito di aver ripreso la sua convivente per la patologia epidermica della quale soffriva e che gestiva in modo inappropriato come descritto.

Non ha in tal modo esposto una contro storia credibile di fronte alle accuse precise che gli sono state rivolte, supportate anche da numerosi messaggi inviati dal prevenuto alla p.o,

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Valutazione in ordine all'attendibilità della p.o. - coordinate ermeneutiche di riferimento.

La deposizione della p.o. è stata valutata positivamente, così come quella dei testi del Rappresentante della Parte Pubblica non essendo emerso un interesse di costoro a deporre il falso; quanto alla testimonianza di familiari ed amici dell'imputato e della p.o., il Tribunale ha utilizzato i criteri ermeneutici tradizionali tenendo conto delle loro rispettive posizioni.

A tale riguardo si richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle sole dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di

attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima, atteso che questa non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda, a volte anche come portatrice di un interesse personale e diretto ad ottenere la condanna dell'imputato, come nel caso di specie (cfr. Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010); il Tribunale si è basato sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sugli

---

[1] cfr. deposizione testi C-E- ■, pp. 3 e ss. in trascr. verb. ud. 4.4.2018, vedi anche trascr. deposzione C in trascr. stessa udienza pp.39 e ss.

altri atti utilizzabili ai fini del decidere per operare tale valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca.

Dal compendio probatorio emerge che la donna ha raccontato la vicenda in modo genuino e che si è determinata a sporgere denuncia in quanto esasperata ed intimorita dai comportamenti violenti del convivente, invero costei, dopo aver sopportato per mesi aggressioni fisiche, vessazioni ed umiliazioni continue, nonché minacce di aggressioni fisiche, trovava il coraggio di denunciarlo essendosi resa conto di non avere altra scelta.

La narrazione dell'accaduto resa dalla p.o. risulta poi dettagliata, non presenta vizi logici e dunque è da stimarsi attendibile; le violente modalità di convivenza intrafamiliari sono quindi state vissute passivamente dalla parte lesa per mesi.

I dati riferiti trovano conferma nella documentazione relativa ai continui messaggi offensivi e nelle dichiarazioni dei testi: importanti dati di conforto alla tesi della p.o. che riferiva di dinamiche intrafamiliari che difficilmente son conoscibili dall'esterno.

Sussistenza del reato dì maltrattamenti - motivazione

Tanto premesso non può che stimarsi commesso il delitto di cui al capo a), avendo l'imputato agito con cadenza elevata per prostrare psicologicamente la p.o, invero le modalità della condotta tenuta sono indicative non solo della sussistenza dell'elemento materiale del reato, ma anche di quello psicologico volto a prostrare psicologicamente la vittima del reato in modo continuativo.

Il materiale telematico vale di per sé solo a sostenere la tesi della Parte Pubblica; invero i numerosissimi messaggi, la circostanza che rechino minacce, insulti, paiono tali da integrare gli estremi del delitto *de quo* di per sé soli, poiché si comprende che sono tali da indurre la persona offesa in quello stato prostrazione psicologica di cui si è detto.

La peculiarità dell'ipotesi di specie risiede nella circostanza che la condotta dell'agente risulta integrare anche una forma di *cybercrime',* invero accanto alle circostanze riferite dalla persona offesa le quali, come già accennato, trovano conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri testi; parte integrante del compendio probatorio è costituita dai numerosi documenti indicativi delle intrusioni dell'imputato nella sfera della persona offesa; il caso di specie afferisce alla tematica approfondita recentemente anche sotto il profilo giurisprudenziale e dottrinale a seguito della crescita esponenziale negli anni

dell’utilizzo delle tecnologie informatiche ed, in particolare, della rete *internet* che ha comportato la diffusione di comportamenti criminali nell’ambiente virtuale; in questi casi non si è in presenza di nuovi reati, ma di differenti modalità di estrinsecazione degli stessi; peculiare la circostanza che tali strumenti telematici consentano di superare i limiti spaziali dei crimini

convenzionali, poiché gli stessi risultano inesistenti nel contesto *on-line* e ciò permette la consumazione di reati a distanza,

L'illecito penale in questione è una delle condotte rientranti nel novero della *cyber violenza,* termine con il quale ci si riferisce a tutte quelle attività potenzialmente idonee ad arrecare danni a terzi mediante *performance* digitali atte a molestare un altro soggetto trasmettendo, come nel caso di specie, minacce idonee ad agitare la vittima e più in generale atti di intimidazione e molestia che mirano anche a manipolare psicologicamente il soggetto passivo del reato;

il Tribunale non ignora gli studi condotti a seguito dei quali si è verificato che a fronte di tali condotte, le reazioni dei destinatari son risultate diverse, poiché si è oscillati dal divertimento all'indifferenza, ma, come rilevato dagli stessi studiosi, è parimenti emerso come altre persone, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso, abbiano provato, a seguito del ricevimento di tali messaggi, stati d'animo di angoscia e riportato concreti danni psicologici;

è questa l'ipotesi che viene in considerazione nel caso di specie, atteso che l'invio massiccio di messaggi alla vittima aventi il contenuto che emerge dagli atti, ha prodotto nella stessa quel perdurante stato di prostrazione che integra gli estremi del reato in esame.

Concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Tribunale non stima siano emersi elementi valorizzatoli ai fini *de quo,* tenuto conto peraltro dell'orientamento rigoroso della Suprema Corte di Cassazione peraltro recentemente ribadito;

la circostanza aggravante contestata deve stimarsi sussistente in ragione dei dato di fatto riferiti dai testi; la recidiva contestata può essere disapplicata in quanto afferente ad episodio non recente e non omogeneo.

- Determinazione della pena e statuizioni civili -

Valutati tutti i criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si ritiene equo comminare quella di anni due e mesi otto di reclusione (p.b. anni due e mesi quattro di reclusione, aumentata a quanto sopra per la circostanza aggravante).

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex legge.*

Il diritto al risarcimento del danno della persona offesa costituitasi parte civile, comprensivo anche di quello morale, si ricava dal disposto degli artt.185 c.p. e 74 c.p.p., pertanto l'imputato nei cui confronti è stata proposta l'azione civile, in quanto ritenuto penalmente e civilmente responsabile, è condannato altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita

parte civile, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, che si liquidano in euro 3.500,00 oltre accessori di legge, come indicato in dispositivo e sono posti a carico dello Stato in qualità di anticipatario.

Il danno viene liquidato equitativamente in euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il reato di minaccia - insussistenza

Quanto al reato di cui al punto 2 si valuta che la minaccia sia stata proferita a modi di sfogo occasionale e dunque non si stima assurga a rilevanza penale;

quanto alle offese proferite con epiteti irriguardosi, gli stessi di per sé stessi non costituiscono più reato ed infatti non sono stati contestati.

Da tale imputazione quindi l'imputato deve essere mandato assolto con la formula di cui al dispositivo.

Infine, si è indicato il termine di deposito indicato in motivazione perchè stimato congruo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

dichiara

C-A- colpevole del reato di cui al punto 1 e ritenuta l'aggravante, disapplicata la recidiva, lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre le spese.

Visti gli artt.538 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno patito dalla parte civile che liquida in euro 10,000,00 (diecimila/00) oltre alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge, ponendole a carico dello Stato anticipatario.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

C-A- dal reato di cui al punto 2 perché il fatto non sussiste.

Termine gg.60.

Milano 5 giugno 2019.

N. 12394/18 R.G.T.
N. 30201/17 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione collegiale
Sezione V Penale
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Ambrogio Moccia - Presidente est.
Dott.ssa Giulia Anna Messina - Giudice
Dott.ssa Vincenza Papagno - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

E.A. , n.

Difeso di ufficio dall'Aw.

[parte civile S.A.F.T.M.E.
dail'avv. *del foro di*

1985

LIBERO con obblighi
ASSENTE del Foro di)

PRESENTE
- assistita

'I

IMPUTATO

come da allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 cod. proc. pen. E.A. veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti in rubrica.

Nel dibattimento, celebrato in assenza del prevenuto, la prova si formava mediante acquisizioni documentali e l'escussione di testimoni; segnatamente: la persona offesa/parte civile (che, sentita senza ausilio di interprete il 24.1.2019, veniva, sull'accordo delle parti che convenivano in ordine alla opportunità/doverosità che venisse utilizzata mediazione linguistica, escussa il 2.4.2019), le dott.sse L.R.M dell'SVS di e G.B. assistente sociale (udienza 24 gennaio 2019), la religiosa Suor C.ARL. (udienza 2.4.2019).

Le testimonianze assunte • peraltro con una sequenza non "tradizionale" in processi della tipologia qui in considerazione (la testimonianza "adeguatamente assistita" della parte lesa è stata preceduta dall'escussione di testi terzi e "tecnici") - hanno ricostruito con pienezza probatoria le condotte maltrattanti, fisicamente e sessualmente violente dell'imputato. Invero, le dichiarazioni rese con evidente emozione e del pari evidente spontaneità dalla 5 sono risultate connotate da plausibilità intrinseca, coerenza, precisione (sofferta, come è fisiologico che accada quando la vittima di un abuso è sollecitata da domande a rendere specificazioni dolorose nell'evocazione del ricordo), reiterazione, verosimiglianza; in una parola, credibilità.

Nella specie, poi, esse sono state ampiamente riscontrate, e non soltanto in conseguenza del *"relato"* del quale hanno riferito le testi dell'SVS e suor C , ma altresì in ragione degli esiti di documentazione clinica e conferma percettiva visiva diretta (anche suor C ha parlato dei lividi sul collo) da parte delle persone escusse.

Le condotte violente, biecamente violente, vessatorie, mortificanti dell'E sono risultate, oltre che pienamente sussumibili nelle fattispecie incriminatrici di cui ai capi B (che il rapporto sessuale fosse ad evidenza assolutamente[1] non voluto dalla persona offesa è conclamato dalle modalità con le quali S ha raccontato essere stato da lei "subito" fra lacrime ed urla) e C (parimenti provata è l'intenzionale causazione, da parte dell'E , delle lesioni in contestazione) della rubrica, altresì del tutto "meritevoli" di essere qualificate come maltrattanti: l'E ha, con brutalità e pertinace riaffermazione di un potere dispoticamente dominante sulla moglie, inflitto alla parte lesa, con una consapevolezza che trasuda da ogni connotazione delle condotte delle quali la donna ha riferito, un lungo scorcio di vita fatto di sofferenza e mortificazione fisica e psicologica.

Fra i delitti va riconosciuta, in ragione della contiguità/sovrapponibilità cronologica e della evidente unicità di disegno criminoso, continuazione.

Conseguentemente, concesse all'imputato (unicamente in ragione dell'assenza di precedenti penali) le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui al capo B, pena congrua stimasi quella di seguito quantificata: p.b. per il più grave delitto di cui al capo B anni 5 di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni 5 e mesi 9 con riguardo ai maltrattamenti, e fino ad anni 6 con riferimento alle lesioni personali.

Conseguono per legge le pene accessorie in dispositivo specificate, la condanna alle spese, nonché quella, in favore della parte civile, al risarcimento del danno (che si liquida come da dispositivo in ragione della consistenza e durata del pregiudizio da reato), ed al ristoro delle spese legali (da distrarsi in favore dello Stato, essendo la parte lesa ammessa a gratuito patrocinio), spese che la consistenza dell'attività professionale svolta induce a quantificare nella misura pure in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione V penale in composizione collegiale,
Letti gli artt. 533 e 535 cod. proc. peri.

DICHIARA

colpevole dei reati al medesimo ascritti e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche on misura equivalente all'aggravante contestata al capo B) e la continuazione tra i reati - lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

‘ E altrettanto ''motivatamente": la donna era allarmata, oltre che disgustata, per la evidente malattia sessualmente trasmissibile della quale il coniuge era insieme portatore e veicolo di trasmissione.

Letti gli art. 31 cod. pen. e 609 non es cod. pen.

DICHIARA

E A. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, nonché in stato di interdizione legale durante la pena.

Letti gli artt. 538 e segg. cod. proc. pen.,

CONDANNA

E-A. j_n f_{avo}re della parte civile al risarcimento del danno, liquidato in euro 30.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in giudizio, nella misura di euro 1.540, oltre spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Così deciso in Milano, 11 giugno 2019

Depositalo in Cancelleria

N. 39201/2017 R.GNR
N. 29404/2017 RGG1P

Tribunale di Milano /
Ufficio del Giudice per le indagini p

DECRETO CHEDISPO lL GIUDIZIO
- articolo 429 c.p.p. -

11 Giudice Dr. Aurelio Barazzetti sostituzione della Dr.ssa Roberta Nunnari
all'esito dell'udienza nel procedimento nei confronti di:

E A l' ***nato in t il 1985***
/ assente alla udienza preliminare
elettivamente domiciliato presso l' avv.
con studio in
Difesa d' ufficio dall' avv. con studio in

/ IMPUTATO

(A)

del reato di cui all'articolo 572 c.n. perchè maltrattava abitualmente la moglie A.F.T.M.E.S. , mediante violenza fisica consistita anche:

A nei colpire la moglie, in almeno dieci occasioni, con schiaffi al volto

A nell'aggredire la moglie sferrandole schiaffi e calci, sul volto e su tutto il resto del corpo, stringendole anche il collo, e provocandole lesioni personali consistite in svariate ecchimosi (fatto del 29 settembre 2017)

A nell'imporre alfa moglie, in più occasioni, di avere rapporti sessuali non graditi, anche dopo che il medesimo aveva contratto la malattia sessualmente trasmissibile della gonorrea, a seguito delle sue numerose relazioni extraconiugali

A nel costringere la moglie con violenza a subire un rapporto sessuale completo (fatto del 29 settembre 2017)

A nel limitarla nella sua vita di relazione verificando insistentemente il contenuto del suo telefono ed assumendo un atteggiamento ossessivo e controllante

Commesso in , dal 2014

(B)

del reato di cui agli articoli 609 609 ^{5}c.p. perché costringeva la moglie,
con la violenza, a subire un rapporto sessuale completo contro la sua volontà, intimandole di spogliarsi, strattonandola c togliendole con la forza i vestiti, mentre la stessa urlava e piangeva.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona di cui il colpevole è il coniuge.

Commesso in , il 29 settembre 2017

del reato di cui agli artt. 582, 585, 577 e 61, n. 2) 576 [11] '' c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo B), procurava alla moglie delle lesioni personali, giudicate guaribili entro 20 giorni consistenti in plurime ecchimosi ad entrambi gli arti superiori e all'arto inferiore sinistro, nonché una lesione ecchimotica all'interno della guancia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge e con l'aggravante del fatto commesso al fine di commettere altro reato.

Commesso in , il 29 settembre 2017

Num. R.G. Trib. 8292/19

Num. R.G.N.R. 47516/18

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sez. V. Penale, nella persona del Giudice Anna Maria Zamagni ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

F_M_ , nato a il 1954, residente a (dom. dich. nel verbale di identificazione del 15.01.2019), attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Difeso di fiducia dall'avv. del Foro di

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 612 bis commi primo e secondo c.p. perché, minacciava e molestava l'ex compagno D_B_ D_G_ , insultandolo ripetutamente e minacciandolo di morte, telefonandogli insistentemente e presentandosi frequentemente presso il suo negozio di parrucchiere ove lavora ed in particolare:

- presentandosi presso il negozio di parrucchiere ' sito a di cui è proprietario minacciandolo di morte brandendo un coltello che prendeva dal retro del negozio e profferendo la frase *"TROIA, PUTTANA! LE TROIE FINICONO SEMPRE CON UN COLPO DI PISTOLA IN TESTA!"* (in data 16.11.2017);
- colpendolo con un pugno al viso dopo aver litigato per futili motivi (in data 28.12.2017);
- presentandosi reiteratamente presso il suo negozio, una volta ogni 15-20 giorni, minacciandolo di morte ed ingiuriandolo (dal 28.12.2017 al 21.12.218);
- contattandolo telefonicamente e minacciandolo con frasi quali, a titolo esemplificativo "**D.G. .** *SMETTILA DI PIGLIARE PER IL CULO PERCHE' QUESTE SONO PROMESSE! VADO DENTRO, DOMANI TiS^^ ALLORA* D.G. *SMETTILA DI ROMPERE COOUOVT*

D,G- *VAMMI A DENUNCIARE STRONZO MALEDETTO! SEI UNA TROIA CAUO! ALLORA, SI SA CHE CAUO S'ASPETTANO LE TROIE ... ALLORA*D,G*''SMETTILA ...A ME QUELLO DELLE MINACCE... (omissis).. IO SON DIN TROPPO EDUCATO A NON FICCARTI UN COLTELLO SOTTO AL MENTO! PENSA QUANTO SONO EDUCATO IO! NON ROMPERE I COGLIONI.. VENGO FUORIESCO LA PRIMA*
*COSA TE LO INZACCO ... PERCHE' SE MI VEDI ARRIVARE LA' QUANDO ARRIVANO TROVANO E ANCHE A TE SCANNATO! NON ROMPERE I COGLIONI! CHE TI METTO D'ACCORDO IO! REGISTRA STOCAUO! TU E QUEI DUE STRONZI MALEDETTI... DEVI MORIRE SCANNATO STRONZO!""LA PROSSIMA VOLTA NON FACCIO FINTA, TIPACCIO UN BEL FORO CHE TI ARIEGGIA IL CERVELLO...*D,G *1 TU AVVISA CHI CAUO VUOI... CHI VUOLE VIENE QUA MI TROVA ...""DOPO CHE TI SCANNO VENGONO FUORI TUTTE QUESTE COSE! (omissis).. IO C'HO UNA RABBIA CHE CHI M'HA TRATTENUTO DA AVERTELA FICCATA IN GOLA.. FAI SCHIFO CHE CAUO DEVI FARE?! DEFICIENTE! SEI UNA TROIA MALEDETTA! (omissis)..*D,G■ *ASCOLTA PRENDI LA MACCHINA, PROTAMELA QUA E VAIA FANCULO TU DOVE CAUO VUOI... (omissis).. AH SI FANNO I FATTI, NON SI DICONO LE PAROLACCE?" (in data 25.11.2018) e "IO IN UN ATTIMO ARRIVO LI'E TI SECCO PURE A TE!... MALE CHE VADA TI BRUCIO LA CASA" (in data 09.12.2018);*
minacciandolo di morte con le frasi "TUNONARRIVIA NATALE" e "LE PUTTANE COME *TE FINISCONO CON UN BUCO IN FRONTE""VADO IN GALERA ESCO E TI SPARO IN TESTA aggredendolo fisicamente prendendolo per il collo e spingendolo contro il termosifone e continuando ad inveire nei suoi confronti nonostante l'intervento delle forze dell'ordine profferendo la frase "DEVI MORIRE! PRENDO UN'ACCETTA E TI APRO LA TESTA! " (il 20.12.2018);*

tanto da cagionare in lui un profondo stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità oltre che per quella dei propri clienti del negozio presenti in alcune occasioni ai fatti costringendolo a chiamare più volte le forze dell'ordine, ad installare un App sul telefono per consentirgli di registrare le conversazioni.

Con L'aggravante che il fatto è stato commesso da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela

DIFESA IMPUTATO: si associa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento oggetto del presente giudizio ha preso avvio dalla querela sporta il 21 dicembre 2018 avanti ai Carabinieri di . All'imputato è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con ordinanza in data 13.1.2019 e, con decreto di giudizio immediato in data 5.2.2019 è stato chiamato a comparire all'odierna udienza.
Alla presenza della persona offesa è stato dichiarato aperto il dibattimento e DB. D.G. ha rimesso la querela, rimessione accettata dall'imputato presente.
Deve pertanto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

P.Q.M.

Visti gli artt. 340 e ^*9* c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta remissione di querela

visto l'art. 300 comma 1 c.p.p.

DICHIARA

La cessazione di efficacia della misura in essere nei confronti di F M.

Visto Part. 340 comma 4 c.p.p

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Sentenza n. 7753 del 12 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 12 giugno 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

G.F. nato in il 1998, residente e domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia.

Libero- presente

Difeso di fiducia dall'avv. , del Foro di

IMPUTATO

Vedi allegato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

IMPUTATO

p. e p. dall'art. 572 c.p. perchè, con le condotte qui di seguito indicate (in via esemplificativa e non esaustiva), maltrattava la convivente D.M.L. riducendola in condizioni penose di vita, costellata da continui insulti, minacce ed aggressioni:

La picchiava continuamente con schiaffi e pugni lamentandosi che non portava a casa sufficiente denaro con l'elemosina e minacciandola di portarle via il figlio se non avesse provveduto ad aumentare le entrate familiari

In data 7.8.2018 la prendeva a calci e pugni al fine di indurla ad esercitare la prostituzione "

In data 8.8.18 le faceva picchiare la testa contro il muro nonché le strappava il figlio (nato il 8.1.2018) dalle braccia per poi buttarlo a terra

In i fino all'agosto 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 5 febbraio 2019, G-F- è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe.

Dopo la verifica circa la regolare costituzione delle parti, il Tribunale, nell'udienza del 7 maggio 2019, l'imputato è stato rimesso in termini per adire il rito abbreviato, con ordinanza da intendersi qui richiamata integralmente, e subordinatamente all'escussione della persona offesa.

In data odierna, dopo l'esame della persona offesa, le parti hanno concluso com'è indicato nel verbale e il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce.

La responsabilità penale dell'attuale imputato per il delitto di maltrattamenti a lui ascritto è dimostrata oltre ogni dubbio ragionevole, né revocata in dubbio neppure dal difensore medesimo, come si evince dalle conclusioni sintetizzate in epigrafe. In primo luogo, la ***querela sporta dalla persona offesa,*** D.ML. 1'8 agosto del 2018 - da cui è scaturito l'arresto del prevenuto - dà conto di un'aggressione efferata che ella subiva dal compagno, con calci e pugni, nella quale è stato coinvolto pure il figlio della coppia, all'epoca di pochi mesi. Tale racconto risulta pienamente riscontrato, oltre che dal ***verbale di pronto soccorso*** e dalle ***fotografie*** in atti, da cui si desume la fondatezza della prognosi di ben 20 giorni, connessa alle *"policontusioni"* patite dalla vittima, dalle sommarie informazioni del teste oculare, PT.M. (presso cui la D si era rifugiata per sottrarsi alle violenze del compagno; questi, per raggiungerla, avrebbe addirittura scavalcando l'accesso dell'abitazione del P *i,* picchiando e brandendo un coltello anche contro di lui.

In secondo luogo, le percosse sovente subite dalla parte lesa nella fase della convivenza - per come riportate nella sua querela dell'agosto 2018 - per lo più connesse al fatto che riuscisse a ricavare pochi soldi chiedendo l'elemosina, ad avviso del G , trovano riscontro pure nel contenuto della denuncia di sua sorella, M. A. a cui sovente la giovane ragazza aveva chiesto aiuto, confidando di venire sistematicamente picchiata e minacciata dal compagno, qualora si fosse rifiutata di chiedere l'elemosina in giro.

Inoltre, il prevenuto, nell'interrogatorio di convalida reso davanti al GIP all'epoca del suo arresto, ha parzialmente ammesso l'addebito, asserendo come fosse capitato che lui colpisse con schiaffi e pugni la ragazza, nel contesto di liti dovute alla reciproca gelosia.

Tutto ciò premesso, pur prendendo atto della volontà ribadita all'udienza odierna da parte della D di rimettere la querela, nonché del fatto che la situazione di coppia si sarebbe, ormai da circa sette mesi, ricomposta in modo definitivo, atteso che i due sarebbero innamorati a tutt'oggi innamorati e vivrebbero unitamente al figlio e ai genitori del compagno in Romania, il Tribunale non può dubitare

circa la sussistenza dell'ipotesi accusatoria così come formulata nel caso di specie.

Né, per converso, la riferibilità di taluni contrasti a una reciproca gelosia, così come asserito dalla teste in giudizio, può verosimilmente elidere la penale consistenza dei maltrattamenti nitidamente descritti dal compendio probatorio acquisito nella fase delle indagini.

Ciò posto, l'incriminazione *sub giudice* appare materialmente integrata, atteso che

- come sottolinea la Suprema Corte - "z7 *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo* .

Tale argomento vale, *a fortiori,* se si rammenta che tale ipotesi *"può essere integrata anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato"*[1][2].

Infine, sussiste certamente - in capo all'imputato *nell'hic et nunc* della propria condotta criminosa -la consapevolezza circa la portata vessatoria delle aggressioni perpetrate ai danni della vittima, deducibile dalla loro protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive della personalità della donna offesa, in quanto *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"*[3].

Una volta accertata - oltre ogni dubbio ragionevole - la responsabilità di(G.F.

; in ordine all'accusa in epigrafe, lo stesso deve essere condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, occorre premettere che il Giudicante non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a favore del soggetto agente, tenendo conto dell'estrema efferatezza che ne ha connotato la condotta maltrattante, sfociata anche in un gravissimo episodio lesivo dell'integrità fisica della vittima, come detto.
Cionondimeno, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen.

- con specifico riguardo alla complicata vicenda di rapporti umani in cui si inseriscono le condotte delittuose, alla cessazione delle stesse da un tempo congruo e alla ritrovata armonia nella coppia, per come prospettata dalla persona offesa nel corso del proprio esame - si stima congrua una pena finale pari a un anno e dieci mesi di reclusione, ottenuta riducendo di un terzo per il rito la sanzione di anni due e mesi sei di reclusione, dunque individuata intorno al margine minimo edittale, per esigenze di adeguamento alla complessità e gravità della vicenda in analisi.

Le argomentazioni già sviluppate in merito all'attuale e perdurante ricomposizione dell'unione familiare, unitamente a quelle afferenti alla giovane età dell'imputato e alla sua incensuratezza si pongono alla base della concessione della sospensione condizionale della pena, stante la positiva prognosi circa la sua futura condotta di resipiscenza.

Infine, all'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex legge,* la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.

PQM

Visti gli artt. 442 - 533 - 535 cod. proc. pen.

DICHIARA

G.F. colpevole del delitto a lui ascritto, e considerata la riduzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Il
Giudice
Giulia Anna
Messina
Milano, 12 giugno 2019

Il Giudice,

- in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa circa la ricomposizione del nucleo familiare e la distensione definitiva della relazione con
11. G con cui ha detto di convivere stabilmente da mesi in Romania,
unitamente ai genitori di lui e al figlio comune;

- tenuto conto dell'esito del giudizio abbreviato, conclusosi con sentenza 7753 del
12. giugno 2019 nella cui motivazione - depositata in data odierna - si dà atto più approfonditamente del mutamento della situazione e della relazione fra i protagonisti della vicenda processuale;

- **RILEVATO** che non sussistono più le esigenze cautelari sottese alla misura irrogata dal GIP 1'11 agosto 2018

REVOCA

La misura suddetta dell'allontanamento dalla casa familiare, nei riguardi di G.F. generalizzato come in atti.

Si comunichi.

Milano, 24 giugno 2019

I

---

[1] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

[2] Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016. In motivazione, la Corte ha precisato come il termine "maltrattare" non evoca in sè la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui alfart.572 c.p.

[3] Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 12 giugno 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente
1978, elettivamente domiciliato presso il difensore.

Libero - Non comparso.

Difeso d'ufficio dall'avv.

, del Foro di

Presente.

IMPUTATO

- Con l'intervento della parte civile - S.C. difesa dall'avv. del Foro di

esclusivamente il difensore.

assistita e

Presente

SENTENZA

nei confronti di

P.E.A.

, nato a

il

IMPUTATO

, persona con lui convivente dal 2015, e a lui legata da una relazione sentimentale (iniziata nel 2012), sottoponendola ad un regime vessatorio di sopraffazioni ed abusi tali da renderne penose le condizioni di vita.

1) *reato p. e p. dagli* ***artt. 572 e 61 tuli quinqu.esc.p.,*** *perché mediante condotte reiterate consistenti in ingiurie, minacce, percosse, umiliazioni e fatti sotto meglio indicati, abitualmente - con frequenza di un paio di liti ogni settimana -* ***maltrattava*** $ C

In particolare:

- *la insultava gravemente rivolgendole parole quali: "infame, handicappata, buona a nulla, cogliona, stronza, non sei capace di fare nulla, non sei in grado di allacciare neanche le scarpe";*
- *la aggrediva con spine e sputi, il tutto frequentemente davanti al figlio minore della coppia* P-F. *di 3 anni;*
- *inveniva contro la donna minacciandola che avrebbe picchiato i suoi familiari e bruciato l'auto del padre qualora si fossero intromessi nel rapporto;*
- *la minacciava che avrebbe dato fuoco all'associazione ' dove la stessa lavorava come educatrice di sostegno, con espressioni quali: "brucio il tuo posto di lavoro perché devi rimanere a casa";*
- *la aggrediva fisicamente mettendole le mani al colo, nuovamente davanti al figlio sopra generalizzato;*
- *in data 8 maggio 2016 la spintonava e le graffiava il petto;*
- *nell'estate 2016 le graffiava la parte superiore del braccio destro;*
- *nel 2016 durante una lite con una forbice le tagliava le zanzariere dello, finestra della sala da pranzo e della cucina;*
- *nel giugno del 2017 le graffiava nuovamente il braccio destro;*
- *all'inizio del 2018 colpiva con un pugno la porta interna dell'appartamento, danneggiandola;*
- *nel marzo 2018 offendeva la persona offesa e la madre di lei, quindi le metteva le mani e la spingeva in un angolo da bagno, alla presenza del figlio;*
- *il 27 marzo , a seguito di una discussione per futili motivi, la picchiava violentemente con schiaffi e pugni, provocandole tumefazioni alla testa e una frattura scomposta del setto nasale, tanto da rendere necessario un intervento referto del personale sanitario (con*

prognosi iniziale di 25 giorni, in attesa di successiva valutazione chirurgica); faceva a pezzi suppellettili dell'abitazione, costringendo la stessa a chiedere l'aiuto prima della madre, poi di 118 e delle forze dell'ordine alfine di far cessare la condotta;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio minore, di 3 anni. Commesso in >, dal gennaio 2015 al 27 marzo 2018 (data dell'arresto)

2) *d reato p. e p. dagli* ***artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5) c.p.,*** *perché, colpendo violentemente* S.C. *con schiaffi e prugni, provocava alla stessa*
tumefazioni alla testa e una frattura scomposta del setto nasale, tanto da rendere necessario un intervento referto del personale sanitario (con una prognosi iniziale di 25 giorni, in attesa di successiva valutazione chirurgica);

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di maltrattamenti In il 27 marzo 2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione fra i fatti di causa.

La difesa di parte civile ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese, associandosi alla richiesta di condanna della parte pubblica e stando per la concessione di una provvisionale, per ipotesi di mancata liquidazione complessiva del danno.

La difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione quanto al capo a) perché il fatto non sussiste, nonché il minimo della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, quanto al capo b)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 7 settembre 2018, il GIP di Milano ha disposto la convocazione di P-E. dinnanzi a questo
Tribunale per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe, perpetrata nei confronti della compagna dell'epoca,

Nella prima udienza del 10 dicembre u.s., il Tribunale, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, ha dichiarato l'apertura del dibattimento e rinviato al 18 marzo successivo per l'espletamento dell'istruttoria, onde consentire la citazione dei testimoni.
Il dibattimento si è articolato attraverso l'esame della parte civile e degli ulteriori testimoni d'accusa, C.M. - D.T. - C-M-
, nonché dei testi a discarico, P.B. - C.D.
oltre che nelle acquisizioni documentali a cui si farà cenno in seguito. In data odierna, inoltre, l'imputato ha fatto pervenire - tramite il proprio difensore - un compendio dichiarativo scritto di cui pure si dirà nel prosieguo.

Una volta conclusa l'istruttoria, le parti hanno oggi discusso con gli esiti riportati in epigrafe e il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dibattimentali.

Nelle proprie dichiarazioni rese all'udienza del 18 marzo u.s., S.C. ha asserito di aver intrapreso la convivenza con P.E. nel mese di dicembre del 2014, e che nel successivo gennaio del 2015 nasceva il loro figlio F . La residenza del nucleo familiare era stata fissata presso un'abitazione donatale dai genitori con i quali tuttavia il suo compagno entrava in netta frizione già a partire dal maggio del 2015. Ciò accadeva essenzialmente perché lui riteneva che non bisognasse pagare le spese condominiali, per via della eccessiva entità della rata pervenuta, mentre le stesse venivano comunque anticipate dai genitori della C onde evitare la morosità nei confronti del condominio.
Al di là di questo significativo screzio con la sua famiglia d'origine, seguendo il racconto della parte lesa, dopo la nascita del bambino il rapporto di coppia subiva un progressivo deterioramento, in quanto l'uomo pretendeva di controllare tutti gli spostamenti e le abitudini della mamma e del piccolo, e si opponeva a che lei lavorasse presso il centro riabilitativo denominato come insegnante di sostegno, ove è a tutt'oggi impiegata.
In più, all'epoca, P faceva un uso quotidiano di marijuana, anche in casa, tant'è che in occasione dell'intervento delle Forze dell'Ordine era stata rinvenuta della droga all'interno dell'abitazione della Nel corso dei frequenti litigi, il compagno era solito offenderla e minacciarla, utilizzando con frasi del tipo "*stronzo, handicappata", piuttosto che sei incapace a fare qualsiasi tipo di cosa" (...) Cogliona, non sei in grado neanche di allacciare le scarpe da sola (...) diceva anche che avrebbe potuto prendermi e gettarmi nella cava, cose di questo genere (..)* In un caso giungeva a minacciare di bruciare la macchina del padre della C , qualora i genitori si fossero intromessi fra loro.

In un siffatto contesto di violenze verbali si innestavano poi episodi di vere e proprie aggressioni fisiche: sul punto la teste ha affermato di aver ricevuto anche spintoni e sputi dall'imputato, precisando che, in almeno due occasioni, lo stesso danneggiava le porte interne del suo appartamento prendendole a pugni nei momenti di ira contro di lei, tanto che una è stata poi sostituita a sue spese.

Analogamente, sempre in concomitanza con un loro litigio, P danneggiava le zanzariere dell'abitazione tagliandole con la forbice, salvo poi provvedere alla riparazione in epoca successiva: in quel caso, come sovente capitava in situazioni simili, la vittima aveva richiesto l'intervento della madre dell'imputato, affinchè lo calmasse, ma l'uomo si rivolgeva bruscamente anche a lei in sua presenza.

A titolo esemplificativo, ha aggiunto che una delle aggressioni fisiche patite prima di quella descritta al capo 2) si è tradotta in graffi al torace, subiti dalla donna, intorno al maggio del 2016, quando, sempre alla presenza del figlio della coppia, l'imputato la afferrava per il collo.

Con specifico riguardo all'episodio del 27 marzo 2018 ha poi così narrato: *"Allora, io mi stavo preparando per portare F all'asilo ed ero praticamente pronta, avevo solo bisogno di mettere le scarpe le giubbotto per uscire, F era anche lui quasi pronto e stava perdendo tempo con suo papà in bagno e stavano giocando, adesso non so cosa stessero facendo, a un certo punto, però, ho sentito che stavano smontando una maniglia porta carta igienica e intervengo dicendo che non era una cosa da fare, ma doveva fermare suo figlio nel fare quel gesto; lui interviene rispondendomi che era una cosa banale e quindi che non gliene fregava niente e io ero intervenuta rispondendo il fatto che tanto, comunque, come sempre, lui non aveva mai messo mano, non aveva mai speso un soldo per sistemare le cose di casa e lui in quel momento è uscito dal bagno con rabbia e mi ha colpito e ero davanti alla porta di casa. (..) Mi ha colpito in faccia non con oggetti ma con le sue mani (...) Io sinceramente ricordo che è stato un pugno forte sul volto e adesso non le posso dire se uno o due, ma mi ricordo che ha iniziato a uscire tanto sangue, ma F era in*

mezzo alle mie gambe, era lì sotto di me, e lui si è accorto della gravità del fatto e si è fermato. Io ho iniziato a dire che usciva sangue, addirittura avevo ingoiato due denti, due pezzetti di dente, quindi ho iniziato a dire: "Prendi F ' portalo via! Portalo via!" e poi sono andata in bagno a tamponarmi (...) No, non sono andata subito all'ospedale. Poi lui ha preso

F e l'ha portato all'asilo, nel frattempo io ho chiamato mio padre dicendogli dell'accaduto, di quello che era successo, e gli ho detto di venire e lui nel frattempo — mio padre — da parte sua aveva chiamato la Polizia. Poi ho ricevuto una telefonata nel frattempo, adesso non mi ricordo se era il 118 o la Polizia e mi avevano detto di stare calma e poi sono arrivati prima i signori dell'ambulanza e dopodiché è arrivato mio padre con la Polizia

Le lesioni riportate a seguito di questo accadimento le hanno comportato la necessità di ricostruire i denti che aveva perso, unitamente a quella di portare degli occhiali particolari, al fine di rimettere in asse un occhio che aveva subito una deviazione per via del trauma. Per di più, pur essendo rientrata sul posto di lavoro dopo circa un mese, la parte lesa ha rammentato di aver sofferto di giramenti di testa e sanguinamene dal naso anche per un periodo successivo.

Per effetto della situazione familiare così ricostruita, la vittima ha detto di essersi rivolta ad un centro anti - violenza presso l'ospedale per

essere sostenuta psicologicamente in relazione ai forti stati di ansia e paura che l'affliggevano.

Ha poi spiegato di non essere mai entrata nel merito delle percosse, degli insulti e degli sputi subiti in occasione dei diverbi con il compagno parlandone con i propri genitori per vergogna, ma di essersi sempre limitata a riferire di problemi e incomprensioni fra loro, senza dettagliarne i contenuti, quanto meno fino all'episodio del marzo 2018.

Da ultimo, ha asserito come a tutt'oggi i suoi rapporti con l'imputato, esistenti in ragione della gestione comune del piccolo F , siano piuttosto tesi in quanto l'uomo sovente continua ad apostrofarla come *"stronzo, cogliona, infame"* nelle conversazioni *whatsapp,* alcune delle quali sono state acquisite agli atti a seguito

del riconoscimento in sede di esame testimoniale. Ad esempio, nell'agosto 2018, dopo che lei era stata in vacanza con il figlio, P la insultava come sopra per aver rinvenuto un bernoccolo sulla testa del bambino, accidentalmente procurato per uno scivolone nella vasca da bagno. Ecco perché lei stessa aveva in passato omesso di raccontargli che il piccolo si era bruciato, anni prima, con una padella calda a tavola a casa dei nonni, proprio per la paura di una sua reazione aggressiva verso di lei.

Nel corso della medesima udienza, è stato esaminato il padre della vittima, C-M- il quale ha riportato un atteggiamento tendenzialmente autoritario del P nell'approccio con la figlia, da lui personalmente notato *("lui era il re, mio nipote il principino, mia figlia la serva"),* rammentando testualmente quanto segue: *"Mia figlia doveva rimanere a disposizione del bambino, solo e esclusivamente del bambino, lei non doveva andare da nessuna parte, non doveva lavorare, a sua disposizione. Lui era il re, doveva comandare, fare quello che voleva lui, assolutamente quello che lui diceva doveva fare. Quando faceva le notti dovevo andare a*

prendere il bambino alla mattina, perché sennò lo disturbavo. All'una doveva essere indietro subito, perché quando si svegliava, il bambino doveva essere lì, perché lui doveva vedere il bambino. Poi, il padrone della casa era lui, se mia figlia metteva un quadro che a lui non andava bene, lo toglieva via subito. La macchina di mia figlia la usava sempre lui ".

Ancora, ha fatto presente come l'imputato sostenesse di non pagare le spese del condominio in cui abitavano, asserendo che S avrebbe potuto farsi dare i soldi da loro, ma contemporaneamente pretendesse di allontanarli dal nipote, come era accaduto in un episodio dell'aprile 2016 in cui lui e la moglie sarebbero stati aggrediti con urla per strada con frasi del tipo "z7 *figlio è mio ...voi dovete lasciare stare voglia figliai".*

Infine, parlando delle confidenze ricevute dalla figlia prima dell'episodio del 27 marzo 2018, ha così dichiarato: " *c'erano*

degli screzi. Lei gli aveva chiesto più volte di uscire di casa, di andarsene, ma lui assolutamente non voleva andarsene: "Questa qui è casa mia, c'è mio figlio, io rimango qua! Neanche la Polizia o i Carabinieri riescono a buttarmi fuori il", puntualizzando però che S non gli aveva mai riportato delle violenze fisiche subite anche in precedenza.

Subito dopo, T.D. vicina di casa della coppia, ha asserito di non essersi accorta di nulla rispetto alla vicenda del 27 marzo 2018, ma ha ricordato di aver percepito, in talune occasioni precedenti a tale data, urla provenienti dall'appartamento della persona offesa, unitamente a rumori assimilabili ad oggetti che venivano sbattuti.

M.C. in servizio presso la Questura di ha riferito in merito all'intervento eseguito presso l'abitazione di S.C. in data 27 marzo 2018, ricordando di aver subito notato il volto tumefatto della vittima, trovata in lacrime mentre personale medico stava prestando il primo soccorso, e aggiungendo di avere pure notato la presenza di segni di pugni su una delle porte all'appartamento, unitamente alla presenza di stupefacente all'interno dello stesso.

Per quanto concerne le testimonianze a discarico, all'udienza del 6 maggio 2019 sono stati escussi B.P. amico dell'attuale imputato, e D.C. maestra d'asilo del piccolo F , nonché residente in plesso limitrofo rispetto a quello in cui era ubicata l'abitazione della coppia.

Nello specifico, il teste P ha chiarito di aver conosciuto S.C. in qualità di compagna dell'imputato e di aver trascorso alcuni giorni in loro compagnia, in occasione di una vacanza sull'isola di Ibiza.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2017, ha asserito di aver partecipato a talune occasioni di festa per il nucleo familiare, quali ad esempio il battesimo ovvero il primo compleanno del bambino, per un totale di circa dieci occasioni, precisando di non aver notato situazioni di contrasto ovvero di tensione all'interno della coppia in tali contesti.

Analogamente, l'educatrice sentita ha rammentato di aver incontrato talvolta il piccolo, in compagnia della mamma, presso i giardinetti condominiali, escludendo però di aver rilevato situazioni anomale, ovvero degne di nota in tali frangenti, così come nel corso del periodo scolastico.

Da ultimo, nelle sue **spontanee dichiarazioni scritte** l'imputato, il quale - essendo stato presente alle precedenti udienze - si è scusato per l'assenza odierna, dovuta a motivi di lavoro, ha ammesso l'addebito descritto al capo 2) dell'accusa, per il quale è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare attualmente in essere, con la precisazione che l'aggressione non sarebbe avvenuta davanti al figlio, il quale si trovava in cucina a fare colazione.

In merito al capo 1), invece, PE A. ha respinto ogni accusa della C sostenendo che i loro litigi - all'epoca della convivenza - fossero, in buona sostanza, espressioni di conflittualità di coppia, per lo più attribuibile alle continue ingerenze da parte dei genitori della donna, nonché al fatto che sia lei, sia la sua famiglia sovente gli rinfacciavano di non contribuire alle spese domestiche e di abitare in una casa non sua. A tal proposito, il prevenuto ha precisato di aver sempre pagato le spese mediche e di cura del figlio F ritenendo così infondate le doglianze dei

Ha poi negato di aver mai percosso la compagna, prima del 27 marzo 2018, sostenendo che i loro diverbi avvenissero sempre in orari serali, quando il bambino era a letto, dunque non davanti a lui. Analogamente, non avrebbe mai danneggiato le zanzariere dell'appartamento, ma solamente una porta a cui aveva tirato un pugno per uno scatto di rabbia durante uno dei contrasti con la persona offesa, salvo poi provvedere a ripararla a sue spese. Nel contesto dei litigi di coppia, a suo dire, non avrebbe proferito gli insulti e le minacce di cui si è detto in dibattimento, né - tanto meno - si sarebbe mai opposto a che la compagna lavorasse, limitandosi a chiederle di non recarsi presso il centro al sabato

mattina quando F era piccolo per rimanere con lui anziché lasciarlo ai nonni, dato che il padre doveva recarsi a lavoro. Infine, ha insistito sulla tendenziale "serenità" dei rapporti, pur se distanti, fra lui e la vittima in epoca attuale, in correlazione con la gestione del figlio in comune, al cui mantenimento lui contribuisce puntualmente.
Analogamente, **nell'interrogatorio** reso in sede di convalida dinnanzi al GIP il 30 marzo 2018, ha respinto gli addebiti, additando principalmente i familiari della vittima quali fonti dei loro conflitti, salvo precisare - contrariamente a quanto scritto nel memoriale in atti - che nell'episodio del 27 marzo precedente, il piccolo F si trovava effettivamente con i genitori e avrebbe così assistito al loro litigio e poi al colpo sferrato dal padre alla madre.

La documentazione presente nel fascicolo del Giudice consta, poi, del ***referto medico*** emesso nei confronti di S.C i il 27 marzo 2018, in cui si legge una diagnosi di frattura scomposta delle ossa nasali e rottura del setto, con iniziale prognosi di 25 giorni, unitamente al ***corredo fotografica*** attestante la tumefazione del volto della vittima. In più, sono stati prodotti alcuni *screen shot* di recenti ***conversazioni whatsapp,*** riportate dalla parte civile in sede di esame dibattimentale, nelle quali appunto il P la apostrofa con epiteti del tipo *"stronzo, cogliona, merda di donna, mi fai schifo eccc.."*.
Il difensore dell'imputato ha poi offerto in produzione i cedolini di pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, pari ad euro 300, destinato al piccolo I dal padre a tutt'oggi.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, in ordine ad entrambe le contestazioni, per le ragioni che saranno di seguito chiarite.
In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni, nell'ambito delle quali sono stati ricostruiti, con dovizia di particolari e con attenzione alle coordinate spazio -

temporali e alle esatte dinamiche comportamentali del soggetto agente, diversi episodi specifici sintomatici dei maltrattamenti subiti, fino all'ultimo del 27 marzo 2018, pure declinato al capo 2) dell'accusa,

In secondo luogo, osserva il Giudicante come S.C. sia apparsa

lucida e pacata nel racconto delle aggressioni subite, e ne abbia sistematicamente contestualizzato le cause scatenanti e gli effetti, anche in termini di violenza reale estrinsecata ad opera del compagno: questo aspetto va valorizzato come fondamento del giudizio di piena credibilità, intrinseca ed estrinseca della vittima.

In terzo luogo, preme far presente fin d'ora come la suggestione difensiva, suggellata pure nello scritto presentato dall'imputato, secondo cui la donna non sarebbe credibile poiché, fra le altre cose, avrebbe richiesto di rendere l'esame dando le spalle all'ex compagno presente risulta radicalmente priva di pregio, in virtù della palese conformità di questo accorgimento allo statuto processuale adottato per l'esame delle vittime vulnerabili, alla cui categoria l'attuale parte civile è sicuramente ascrivibile.

Per di più, sussistono molteplici puntuali riscontri esterni a suffragio delle dichiarazioni accusatorie in analisi.

Anzitutto, rileva la testimonianza del padre nella misura in cui questi ha personalmente assistito a taluni atteggiamenti aggressivi e soverchianti del P rispetto alla figlia, oltre ad averne personalmente sperimentato la violenza, quanto meno verbale, nell'episodio dell'aprile 2016. Inoltre,

ha anche soccorso la figlia nella triste vicenda del 27 marzo 2018 che l'ha vista ferita gravemente.

Ancora, non si possono tralasciare le indicazioni del teste operante circa lo stato d'animo, autenticamente prostrato, della persona offesa al momento dell'intervento della polizia in casa sua, nonché circa le sue condizioni fisiche direttamente apprezzate dal teste.

Anche la documentazione medica inerente all'episodio sub 2), nonché l'ammissione diretta dell'addebito da parte del prevenuto

corroborano la complessiva veridicità del racconto veicolato dalla C sul punto.

Infine, dalla lettura dei messaggi estrapolati dal cellulare della vittima si desume l'approccio aggressivo ed esacerbato del P '" a tutt'oggi esistente nei suoi riguardi: questo dato storico rileva ancor di più in considerazione delle parziali ammissioni di responsabilità presenti nelle spontanee dichiarazioni scritte già menzionate, quanto meno in ordine a taluni episodi di violenza reale.

La pregnanza probatoria degli addentellati istruttori fin qui enucleati spicca, *a fortiori,* se si considera che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, "Ze *regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.*

Ciò detto in punto di attendibilità piena della prova dichiarativa a carico dell'odierno imputato, è necessario sottolineare - per contro - l'intrinseca contraddittorietà di diversi segmenti della ricostruzione, parzialmente divergente, da lui offerta sia in sede di interrogatorio di convalida, sia nel memoriale scritto: a titolo esemplificativo, si consideri semplicemente il riferimento alla presenza del figlio F nel contesto del litigio del 27 marzo 2018, inizialmente confermata e successivamente rinnegata dal P

Peraltro, il fatto che i due testimoni a discarico abbiano riferito di non aver notato anomalie particolari nella relazione fra i due protagonisti della storia risulta del tutto neutro rispetto alle valutazioni fin qui esposte, atteso che è emerso come si trattasse di persone pressocchè avulse dalle dinamiche familiari *sub iudice,* le quali hanno frequentato in maniera del tutto sporadica, o quanto meno per nulla approfondita la coppia: a riprova di ciò basti riflettere sul dato per cui né P , né C ' ' - stando al

contenuto delle loro deposizioni - abbiano avuto mai effettiva contezza della conflittualità in seno alla coppia che rappresenta un dato incontrovertibile e condiviso anche nella prospettiva difensiva.

[1] Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012
Né, da ultimo, è plausibile ritenere inficiata in qualche misura la veridicità del racconto della parte lesa sulla base delle indicazioni fomite dal prevenuto circa la tendenziale ricomposizione del conflitto in epoca attuale, atteso che la necessaria condivisione della gestione del figlio comune e lo sforzo, evidentemente profuso dalla madre, di non far ricadere sul bambino e sulla relazione affettiva con il padre le tristi conseguenze del proprio vissuto con l'ex compagno nulla hanno a che vedere con la genuinità della ricostruzione di quanto in passato accadutole.

Il quadro dettagliatamente ricostruito a valle dell'istruttoria dibattimentale combacia dunque esattamente con la tessitura normativa dell'incriminazione per cui è processo, poiché la persona offesa è stata vittima di una violenza crescente e multiforme nel corso della convivenza intra-muraria con il marito, consumatasi sovente sotto gli occhi del figlio minore e idonea a ingenerare, oltre a un evidente sentimento di paura per la propria incolumità fisica, una profonda prostrazione psicologica.

Il quadro probatorio restituito al Tribunale nella vicenda per cui è causa, per come fin qui ripercorso e analizzato, appare connotato da un'*escalation* di violenze, veicolate dalle parole, dai gesti di danneggiamento degli oggetti e poi anche dalle percosse, fino all'ultima efferata aggressione documentata in atti, con una reiterazione, nello spazio e nel tempo, facilmente evincibile dalla collocazione cronologica degli eventi narrati dalla vittima, in maniera - come detto - perfettamente verosimile, in virtù dei puntuali riscontri messi a fuoco anche sul piano estrinseco rispetto ai singoli fatti e a taluni atteggiamenti a tutt'oggi perduranti nei suoi confronti.

Tale conclusione interpretativa si rafforza in virtù di quanto univocamente ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui: "z7 *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare "* come invece è

stato accertato nel caso di specie, *"ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo "*[1]. Il che vale, *a fortiori,* se si rammenta che l'ipotesi in questione *"può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato"*[2].

Tutti i dati fin qui enucleati consentono di escludere, con ragionevole certezza, che le condotte del soggetto agente siano riconducibili entro un contesto di mera conflittualità familiare, penalmente irrilevante, come pure prospettato dal difensore nelle sue conclusioni.

---

[1] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

[2] Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016. In motivazione, la Corte ha precisato come il termine "maltrattare" non evoca in sè la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art.572 c.p.

Da ultimo, è certamente dimostrata la consapevolezza circa la portata vessatoria delle aggressioni perpetrate ai danni della vittima in capo all'imputato nell'Azc *et mine,* deducibile dalla loro protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive della personalità della donna offesa, in quanto *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"^.*

Ciò detto rispetto al primo capo d'accusa, nessuna perplessità residua anche in merito alla sussistenza e alla riferibilità al medesimo soggetto agente del capo 2) della contestazione, rispetto al quale, lo si ripete, P è anche reo confesso.

Una volta verificata - oltre ogni dubbio ragionevole - la responsabilità penale di P.E.A. in ordine agli addebiti in epigrafe, lo stesso
deve essere condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto il riconoscimento di un medesimo disegno criminoso fra i fatti dedotti nella contestazione, alla luce della evidente unitarietà della contingenza spazio - temporale che li avvince, oltre a un chiaro nesso di strumentalità fra l'aggressione lesiva e la condotta generalmente maltrattante perpetrata dal soggetto agente ai danni della vittima.

Ancora, non sono state riconosciute a beneficio del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, atteso che non sono emersi elementi idonei a suffragarne l'esistenza. Al contrario, l'estensione cronologica delle condotte penalmente rilevanti, l'intrinseca efferatezza che sovente le ha caratterizzate e la natura complessivamente esacerbata dell'approccio a tutt'oggi utilizzato nella relazione con l'ex compagna da parte del P , per come riportato dalla diretta interessata in sede dibattimentale, depongono in direzione antitetica rispetto all'applicazione delle suddette attenuanti.

Viceversa, sussiste nitidamente l'aggravante oggettiva di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* cod. pen., in ragione delle evidenze probatorie veicolate dalla narrazione della vittima e - di fatto -

quanto meno in sede di interrogatorio di convalida, avallate pure dal responsabile.

Ciò posto, osservando più da vicino il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. - per come fin qui declinati- si stima congrua una pena finale pari a due anni e quattro mesi di reclusione, determinata partendo da una base di anni due e mesi due di reclusione per il più grave capo 1), già aumentata in considerazione dell'aggravante che qualifica il delitto di maltrattamenti, pur partendo dal margine minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, aumentata in misura pari a ulteriori due mesi di reclusione per la continuazione con le lesioni di cui al capo 2).

[4] Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

All'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell'imputato alle spese processuali.

In più, nel caso *sub indice,* discende anche l'obbligo di risarcire i danni, cagionati alla parte civile.

Nella specie, il Tribunale stima equo liquidare la somma di euro 20000, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale derivante dalle violenze fisiche e psicologiche patite da S-C- : si tratta, per vero, di un danno alla persona *strido sensu* inteso, tanto che - come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità - "/a *valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato'"*[5].

La valutazione sottesa a tale quantificazione ha pertanto tenuto conto della gravità, della durata e della reiterazione delle aggressioni, ma soprattutto delle ripercussioni che le stesse hanno verosimilmente ingenerato nella sfera personale della vittima, sia come donna sia come madre, per come segnalate nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In questo senso, è stato preso in

considerazione il fatto che la parte lesa si sia trovata nella necessità di chiedere sovente un sostegno alla propria famiglia e che abbia dovuto subire mortificazioni e umiliazioni anche alla presenza del figlio piccolo, per prendersi cura del quale ha incontrato consistenti difficoltà all'epoca dei fatti proprio a causa dei comportamenti assillanti e aggressivi del compagno.

Da ultimo, l'imputato è anche condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio che sono state qui liquidate in conformità al Protocollo vigente per le cause dibattimentali patrocinante dinanzi al Tribunale Monocratico.
Nello specifico sono stati calcolati euro 1650, a cui è stata applicata la riduzione di 1/3 imposta dall'art. 106 *bis* TU 115/2002, atteso che la parte civile risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si calcolano dunque euro 1100 a titolo di spese legali, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA, da distrarsi a vantaggio dello Stato anticipatario,

PQM

Visti gli artt. 533 - 535 cod. proc. pen.

[5] Cass., sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007.

DICHIARA

"E A colpevole dei delitti a lui ascritti, ritenuti i fatti uniti sotto l'egida della continuazione, e per l'effetto lo

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento di tutti i danni nei confronti della parte civile costituita- S.C. ■ quantificati in complessivi euro 20.000.

Condanna, inoltre, l'imputato a corrispondere alla parte civile sopra menzionata le spese di costituzione e difesa in giudizio, computate in complessivi euro 1100 euro oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Milano, 12 giugno 2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 22332/16 R.G.N.R

N. 3902/17 R.G. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 27.6.2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

A.G. , nato a il 1978;

- libero presente -

Difeso di fiducia dall'avv. del Foro di ;

IMPUTATO

1) del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la convivente, M s costringendola a subire mortificazioni,
vessazioni fisiche e morali di ogni genere. In particolare, la ingiuriava con epiteti quali: "cosa inutile, puttana, spazzatura, sei una fogna", la minacciava proferendo frasi del tipo: "devi ringraziare Dio che qua in paese., non siamo isolati sennò ti sotterravo viva", la picchiava colpendola con calci, schiaffi e pugni in testa cagionandole ematomi, le torceva la mano cagionandole una: "contusione discorsiva del pollice sinistro ; lesioni meglio descritte nel referto medico in atti e giudicate guaribili in gg. 10.

In (MI) fino al 4.4.16

2) del reato p. e p. dagli arti. 576 co. 1 n. 5 , 585 e 582 c.p., perché cagionava alla convivente, M.S , lesioni quali: "contusione distorsiva del pollice sinistro ", meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 10, torcendole la mano; con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo 1).
In • (MI) il 10.3.16

Con l'intervento in udienza del P.M. dott.ssa dell'imputato e dell'avv.

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 27.6.2018);

P.M.: assoluzione dell'imputato da entrambi i reati ascrittigli in rubrica perché il fatto non sussiste;
DIFESA: assoluzione dell'imputato da entrambi i reati ascrittigli in rubrica perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di A.G. contestandogli i reati indicati nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 15.5.17 - celebrata in presenza dell'imputato - il Tribunale, preso atto della revoca di costituzione di parte civile da parte della persona offesa M.S si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza allegata al verbale di udienza.
All'udienza del 7.2.18 il Tribunale, ammessa la produzione documentale del P.M. (certificazione medica riguardante M.S.

i) e della difesa (decreto di citazione a giudizio nei confronti di emesso in data 8.6.17), procedeva all'escussione dei testi del P.M. S.P. , figlio della M , e M.S.

All'udienza del 14.5.18 le parti concordavano, ex art. 496 co.2 c.p.p., di procedere all'audizione del teste a difesa F.O. prima di procedere all'esame dell'imputato, sicché, escusso il teste F , l'A si sottoponeva ad esame.

Alla conclusiva udienza del 27.6.18 il Tribunale dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

La persona offesa MS in sede di deposizione dibattimentale, lamentava la sua "turbolenta" convivenza con l'odierno imputato , convivenza consumata dapprima presso l'abitazione di residenza della M . - sita in ove la donna viveva con i suoi figli, e successivamente, dal febbraio 2016, in un'abitazione sita in Sosteneva la persona offesa che la convivenza, iniziata nel 2015 dopo un anno e mezza circa di frequentazione, fu contrassegnata da frequenti litigi con il convivente, litigi durante i quali l'A ' ' la insultava, le metteva le mani addosso e, in un'occasione, arrivò a minacciarla espressamente come indicato in imputazione (cfr. pag. 14 trascr.: "...sz *arrivava anche a parolacce, poi magari volava lo schiaffone, volava la sberla...").*
Quanto ai motivi dei litigi la M riferiva, genericamente, che l'A soffriva molto il rapporto con la sua ex moglie, il che lo rendeva particolarmente nervoso ed irascibile nei suoi confronti, mentre lei era spesso nervosa con l'A essendo *"abbastanza gelosa"* di lui (cfr. pag. 13 trascr.).
Precisava la M che, durante i litigi, era solita reagire nei confronti del convivente sia a parole che fisicamente (cfr. pag. 18 tarscr: *"...il più delle volte ho iniziato a rispondergli anch'io, a insultarlo giustamente..."',* pag. 15 trascr: *"...a volte...si urlava e poi si finiva a far pace e altre volte...si arrivava alle mani anche...Reagivo si, cercavo di reagire..."),* laddove riferiva, in modo sempre molto generico, che la scelta di andare a vivere a > fu dettata dalla decisione di aprire insieme all'A , in quel Comune, un locale di gastronomia (cfr. pag. 17 trascr.).
Proprio nell'ambito di una banale discussione correlata all'apertura dell'attività commerciale, ossia l'acquisto o meno di una sedia per il nuovo locale (cfr. pag. 16 trascr.), la M collocava l'episodio

lesivo contestato al capo 2) della rubrica: nel frangente l'A sempre manesco ed "esuberante" durante i litigi, le faceva male alla mano, tanto che lui

stesso "sz *spaventava tantissimo"* e l'accompagnava presso l'ospedale di la donna, tuttavia,
riferiva ai sanitari solo di una caduta accidentale, laddove, all'esito degli accertamenti di rito, le veniva rilasciato il referto medico agli atti, portante una prognosi di gg. 10 per "contusione distorsiva del pollice destro".
Pochi giorni dopo questo episodio, ad inizio aprile 2016, l'A decideva di andarsene di casa ma di lasciarle la gestione del negozio: ne seguiva un'accesa discussione, durante la quale l'A afferrava anche un coltellino minacciando di tagliarsi, che segnava la fine della loro relazione, in quanto l'A abbandonava la casa trasferendosi per qualche tempo in Sicilia (cfr. pagg. 17 e 19/20 trascr.).
Il teste S P- :, figlio della M , confermava che il
rapporto di convivenza tra la madre e l'A , durato circa un anno, era stato contrassegnato da litigi e conflittualità soprattutto per motivi di *"gelosia"* (cfr. pag. 4 trascr.): sosteneva che la madre, solo dopo la fine della relazione con l'A , gli aveva confidato che questi, in un paio di occasioni, le aveva *"alzato le mani"* (cfr. pag. 5 trascr.), laddove precisava di non aver mai assistito, personalmente, ad insulti od aggressioni. Riferiva, tuttavia, che una volta aveva visto un livido sotto l'occhio della madre, ma che la donna aveva *"negato facendo finta di niente"* (cfr. pag. 7 trascr.): anche in occasione dell'episodio lesivo del 10.3.16, avvenuto quando la coppia si era trasferita a il teste riferiva che la madre, pur mandandogli nell'immediatezza una foto del polso fasciato, gli aveva detto, sulle prime, che *"si era fatta male da sola"* (cfr. pag. 6 trascr.), confidandogli solo successivamente che era stato l'A
Il teste, infine, confermava che era stato l'A ad andarsene di casa trasferendosi in Sicilia (cfr. pag. 5 trascr.).
Dal canto suo l'imputato, in sede di esame dibattimentale, rassegnava una versione dei fatti antitetica rispetto a quella della M : sosteneva, in sostanza, che la M t era cambiata nei suoi confronti, diventando anche molto gelosa, da quando, sfruttando le capacità culinarie della donna, avevano deciso di aprire l'esercizio gastronomico in . A detta dell'A l'attività commerciale
era stata finanziata grazie ad un finanziamento di 35.000 euro da lui

ottenuto e di cui lui pagava le rate, laddove la donna, ottenuto il finanziamento, aveva preteso il versamento su "zm *suo iban"* di metà della somma ed aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti (cfr. pag. 25 e 14 trascr.). L'A , pur sostenendo di non aver mai picchiato la M (cfr. pag. 23 trascr.: *"...Non è vero che io gli alzava le mani. Assolutamente*...") , riferiva di litigi molto accesi anche in considerazione della irascibilità della donna, litigi che gli avevano anche causato un forte stress nervoso arrivando a *"perdere IO chili'"* di peso (cfr. pag. 16 trascr.).

In merito all'episodio contestato al capo 2), ossia quello del 10.3.16, l'A sosteneva che il litigio era scaturito dalla gelosia della donna: nel frangente la M , che quando si arrabbiava *"diventava un demone",* gli aveva addirittura puntato contro un coltello e lo aveva minacciato di fare intervenire dei suoi amici della zona, tanto che egli, spaventato, si era determinato a chiamare i Carabinieri (ne seguiva formale denuncia da parte dell'odierno imputato poi sfociata nel decreto di citazione a giudizio prodotto agli atti dalla difesa). Peraltro, durante l'accesa discussione, la donna, urlando, sbraitando e sbattendo i pugni sul tavolo, si era causata la lesione al dito poi lamentata al Pronto soccorso, dove lui stesso9 - come confermato anche dalla M - l'aveva poi accompagnata (cfr. pagg. 14 e 15 trascr.).

Quanto invece all'epilogo della loro relazione riferiva che una serata di aprile, forse il 6.4.16, avevano avuto un'ennesima banale discussione circa l'opportunità o meno di dotare i tavolini che si trovavano fuori dal locale di posaceneri, laddove la donna, ritenendo che il suo rifiuto di metterli fosse da *"mentecatto ",* aveva preso ad urlare *"come una pazza"* e a trattarlo come *"una pezza da terra",* stanco degli insulti ed umiliato da quanto dettogli dalla donna (ossia che gli avrebbe fatto *"schifo dormire nel letto"* con lui), l'A comunicava alla M . la sua intenzione di andarsene di casa, non prima, tuttavia, di averle richiesto di continuare a gestire l'attività commerciale per restituirgli *"piano piano"* i soldi ottenuti dal finanziamento (cfr. pagg. 16 e 18 trascr.).

Proprio ad una ragione economica, in definitiva, l'A addebitava la denuncia sporta dalla M nei suoi confronti ed il successivo comportamento tenuto dalla donna, che, ancora dopo il suo trasferimento in Sicilia, aveva *"modificato la password del profilo*

facebook" da loro precedentemente utilizzato *"per pubblicizzare"'* l'apertura del locale di e l'aveva utilizzato per *"sputtanarlo"* in ogni modo, tra l'altro millantando di essere incinta di lui (cfr. pagg. 20 e 22 trascr.).
Se quest'ultima circostanza trovava conferma nella deposizione del teste a difesa F 0 - amico dell'imputato che spiegava come la M . avesse postato su facebook insulti nei confronti dell'A bollandolo di essere scappato in Sicilia dopo averla messa incinta (cfr. pagg. 6 e 9 trascr.) - va sottolineato che la stessa M , nel corso della sua deposizione, ammetteva di aver modificato la password del profilo facebook relativo all'esercizio commerciale (cfr. pag. 23 trascr.), il che non può che corroborare l'attendibilità di quanto sostenuto dall'imputato e dal teste F sul punto.
La persona offesa, inoltre, riferiva due ulteriori circostanze che pure attribuiscono fondatezza e plausibilità a quanto sostenuto dall'imputato circa la strumentalità della denuncia per maltrattamenti sporta nei suoi confronti: premesso infatti che la stessa M confermava come i soldi per aprire l'attività commerciale li avesse *"messi lui",* ossia l'A (cfr. pag. 22 trascr.), la persona offesa entrava poi in palese contraddizione rispondendo alla domanda della difesa se avesse restituito denaro all'A A domanda diretta, infatti, rispondeva di non avergli restituito nulla non avendo disponibilità economiche anche perché lo stesso A le aveva impedito di lavorare nel locale chiudendo il negozio (cfr. pagg. 23/24 trascr.), laddove, in precedenza, aveva sostenuto esattamente il contrario, ossia che aveva litigato con l'A proprio perché questi, che effettivamente rivendicava da lei la restituzione di denaro, le aveva chiesto di continuare da sola l'attività commerciale (cfr. pag. 17 trascr.: *"...mi diceva...che...voleva lasciarmi il negozio: "vai avanti tu"...).*
Tutto ciò posto occorre rammentare, in diritto, che la compromissione del bene giuridico protetto dall'art. 572 c.p. non si verifica in presenza di semplici fatti che ledono, ovvero mettono in pericolo, l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime

di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile: la Corte di Cassazione Sez. 6, nella sentenza n.

37019 del 27/05/2003, ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.
Sotto quest'ultimo profilo, ad escludere la sussistenza del reato, può rilevare anche la costante capacità reattiva della vittima e l'assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze, fisiche e verbali, del soggetto agente: anche nel quadro di un rapporto familiare connotato da continui diverbi, incomprensioni e litigi, occorre cogliere, per ravvisarsi l'esistenza del reato, un comportamento obiettivamente caratterizzato da tratti di abituale e sistematica prevaricazione, e dunque un comportamento basato su una posizione di passiva soggezione della vittima nei confronti dell'agente.
In definitiva: il reato di cui all'art. 572 c.p. può sussistere solo in quanto espressione di una condotta che attribuisca al suo autore una posizione di abituale e prevaricante supremazia a cui la vittima soggiace. Qualora viceversa gli "scontri" fisici e verbali siano "reciproci", il reato non sussiste, poiché in tal caso non può individuarsi, dal punto di vista della fattispecie penale disciplinata dall'art. 572 c.p., un soggetto che maltratta ed uno che è maltrattato.
Ebbene, nel caso in esame l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere un rapporto di convivenza certamente teso e conflittuale, ma nel contempo ha reso evidente come gli accesi litigi trovassero causa, più che in un vessatorio sistema di vita imposto alla M in contingenti problematiche di natura economica e di gelosia della donna (quest'ultima indicata come principale movente dei litigi anche dal figlio della persona offesa).
Benché non si dubiti che i litigi siano talvolta degenerati anche in intemperanze fisiche da parte dell'A , come tra l'altro riscontrato dal livido all'occhio della M . visto dal teste Si , è pure emersa, per contro, la "capacità reattiva" della vittima e l'assenza di un suo supino atteggiamento rispetto alle intemperanze, fisiche e verbali, dell'imputato.
A fronte della genericità delle doglianze della M peraltro, il figlio riferiva solo di un paio di episodi in cui i due conviventi erano arrivati alle mani, il che lascia dubbi e perplessità anche circa la ravvisabilità di una condotta vessatoria connotata da effettiva

abitualità quale indefettibile elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 572 c.p..
Conformemente alla concorde richiesta avanzata dalle parti in sede di conclusioni, pertanto, si reputa di mandare assolto A G. dal reato di maltrattamenti in famiglia contestatogli al capo 1) della rubrica, ex art. 530 co. 2 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste, non avendo l'istruttoria dibattimentale idoneamente comprovato né abitualità nelle condotta ingiuriosa e violenta ascritta all'imputato, né, quale necessaria conseguenza di una simile illecita condotta, la riduzione della persona offesa in una condizione di concreta soggezione passiva.
Carenza di idonea prova, peraltro, deve ravvisarsi anche in relazione al reato di lesioni personali contestato al capo 2), ed invero: a fronte delle emerse criticità, in punto attendibilità e genuinità, della deposizione della persona offesa, non può escludersi, con la dovuta certezza probatoria, che l'evento traumatico trovò causa nella dinamica del fatto per come riferita dall'A (ossia in un accesso di rabbia della M i che prese ad urlare e sbattere i pugni sul tavolo), sicché si impone l'assoluzione dell'imputato anche dal reato di cui al capo 2) con la medesima formula perché il fatto non sussiste.
Atteso quanto esposto e considerato

PQM

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.;
Assolve l'imputato dai reati a lui ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544 c.p.p.;
Indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.
Milano 27.6.18

IL GIUDICE

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice

Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso
SENTENZA
nel procedimento a carico di

B. A.

Nato a il ,1969

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
Difeso di fiducia dall'avv.

IMPUTATO

Ai Del reato p. e .p. dagli artt. 572,94 c.p., perché maltrattava la moglie convivente E.M.

a lui legata da relazione sentimentale, sottoponendo la stessa ha reiterati atti di aggressioni fisiche verbale, lesivi della sua integrità morale e del suo decoro.

In particolare, poneva in essere le seguenti condotte, spesso è stato di ubriachezza:

nel corso del 2017 aggrediva verbalmente la moglie dicendole *"puttana Troia vai a lavorare",* lanciando sedie d'oggetti, facendolo uscire di casa ed impedendole di entrare;

in data 8/4/2018 durante una lite per futili motivi, inveiva nei confronti della moglie, contestualmente spaccando con aggressività suppellettile mobili;

in data 15/4/2018, in preda a crisi di aggressività, danneggiano i mobili di casa e lanciava oggetti profferendo nei confronti della moglie E.M. le seguenti frasi minacciose *"adesso ti ammazzo";*

in data 16/4/2018, durante una crisi aggressività, dapprima rivolta verso i suppellettili di casa, colpiva avvolto la moglie con una testata con qualche pugno, profferendo nei suoi confronti la seguente frase *"sei ima bastarda hai chiamato la polizia",* così cagionando la donna lesioni personali consistite in *"contusioni al volto alla mano destra a seguito di un diverbio",* giudicate guaribili in giorni 20, come da referto del pronto soccorso dell'ospedale

in data 22/4/2018, durante una crisi, dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, assumeva atteggiamenti verbale aggressivi e volgari nei confronti di E.M. che culminavano in frasi quali *"puttana*
continua a chiamare la polizia chiama chi cazzo fuori io continuo a giocare" e si scagliava poi violentemente contro il televisore al plasma e la parete della stanza;

in data 25/4/2018, durante l'ennesima crisi urlava in direzione della E.M. e lanciava oggetti;

in data 11/5/2018, durante una crisi di aggressività, distruggeva le suppellettili di casa per poi inveire contro la persona offesa, minacciandola di morte profferendo le seguenti frasi: *"devi morire perché io sono l'amico a lavorare, puttana, Troia, vai fuori a chiamare i carabinieri che me lo tucano"* e *"puttana perché mi guardi così che cosa vuoi puttana adesso ti ammazzo*

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto è stato di ubriachezza.

In i dal 2017 in permanenza attuale

B) Del reato p. e .p. dagli artt. 582,5 185,576co 1 n. 5 c.p., perché, con le condotte meglio descritte nel capo A), cagionava volontariamente la convivente E.M.
lesioni personali consistite in
"contusioni al volto alla mano destra a seguito di un diverbio", giudicate guaribili in giorni 20, come da referto del pronto soccorso dell'ospedale

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui all'articolo 572 c.p. di cui al capo A).

In in data 16/4/2018.

Fatto
Svolgimento del processo
e
Motivi della decisione

Con Decreto che dispone il giudizio in data 6.7.2018, l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, le parti concordavano sull'utilizzo a fini probatori di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., ai sensi dell 'art. 483 c. Ili c.p.p.. La difesa, nondimeno, chiedeva che comunque venisse esaminata la persona offesa in ordine ad alcuni chiarimenti in punto di rispetto da parte dell'imputato della misura cautelare.

I. chiarimenti della p.o. consistevano sostanzialmente nell'indicare che nel corso della misura cautelare l'imputato si era comportato correttamente, non si era più avvicinato a casa, né la aveva chiamata per telefono o aveva instaurato nei suoi confronti altre forme di comunicazione.

La persona offesa si costituiva parte civile.

II. difensore dell'imputato depositava relazione SER.D. In data 18/2/19.

In esito alla discussione le parti concludevano come segue:

il pubblico ministero chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, da valutarsi con criterio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, applicata la continuazione tra i reati, ritenuto più grave reato di maltrattamenti, condannarsi l'imputato la pena di anni due mesi tre di reclusione;

la parte civile concludeva depositando note scritte e nota spese;

il difensore dell'imputato chiedeva in via principale la assoluzione del suo assistito per carenza dell'elemento soggettivo del reato; in via subordinata concedersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante ed applicarsi una pena contenuta nei minimi.

ciò premesso
si
osserva

Ritiene il decidente che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, utilizzabili in forza del consenso prestato ai sensi dell'articolo 493 c. Ili c.p.p., descrivano e si coordinino in un paradigma probatorio in tutto convergente nel senso di palesare la penale responsabilità dell'imputato in riguardo alle contestazioni come elevate nei suoi confronti.

Dal fascicolo prodotto dal pubblico ministero, contenente l'esito delle indagini, i fatti di causa possono essere ricostruiti come segue.

E-M. presentava querela in data 19/4/2018 e integrazione in data I 1/5/2018; rendeva poi
sommarie informazioni alle date del 14.5.18, del 16.4.18, del 26.4.18, del 6.2.18, del 6.11.17. Più volte ricorreva all'ausilio delle forze dell'ordine che richiamava presso la sua abitazione a seguito delle intemperanze del marito. Vi sono in atti plurime annotazioni di servizio redatte a cura del personale della Questura di in data 8/4/18, in data 15.4.18, del 16.4.18, del 19.4.18, dai Carabinieri in data 22/4/18. Nel corso delle indagini venivano acquisite anche le dichiarazioni della vicina di casa dei coniugi,
in data 26/4/2018. Negli atti è confluito anche il referto medico rilasciato dai sanitari dell'ospedale in data 16/4/2018 riferito alle lesioni patite dalla persona offesa i fatti venivano poi complessivamente compendiati nella comunicazione di notizie di reato a cura della Questura di in data 8/11/2017.

Il fascicolo processuale si compone poi anche delle dichiarazioni rese dall'imputato innanzi al GIP a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento la persona offesa, del divieto di comunicazione con la persona offesa.

In sede di interrogatorio l'imputato indicava di essere disposto ad essere curato in quanto aveva iniziato ad avere il vizio del gioco e a bere tanto. In quella sede l'imputato collegava la smodata assunzione di alcol al gioco d'azzardo in quanto riferiva che quando non si dava al gioco non era dedito all'uso di alcolici.

Ammetteva che con la moglie vi erano molti problemi, dovuti sia alle dipendenze alle quale aveva fatto riferimento, sia al fatto che costei aveva finito con l'occuparsi prevalentemente del proprio genitore anziano: in tale contesto spiegava i comportamenti tenuti nell'ultimo anno che gli erano stati contestati.

Sulla scorta degli elementi anzidetti gli elementi acquisiti e i fatti lamentati dalla persona offesa possono essere ricostruiti come segue.

Degli atti di indagine emerge che più volte gli appartenenti alla Questura di
ovvero i
Carabinieri, erano intervenuti presso la abitazione della[111*1], condivisa con il marito, l'odierno
imputato, ed il di lei padre, infermo. La persona offesa, nel richiedere sempre più incessantemente l'intervento degli operanti, evidenziava il crescendo di atteggiamenti sempre più gravi nei propri confronti tenuti dal marito. Un primo intervento era stato registrato in data 29 ottobre 2017. La persona offesa in quel contesto aveva dichiarato che era stata colpita dal marito che poi si era chiuso in casa con il suocero; al momento dell'intervento degli operanti l'anziano veniva trovato steso per terra. Dopo tale episodio il

successivo si era verificato in data 8 aprile 18, allorquando i componenti una pattuglia della polizia di Stato erano intervenuti presso la abitazione dell'imputato in quanto costui inveiva contro i vicini di casa e rompeva le suppellettili di casa. L'uomo in quel contesto veniva trovato in stato di forte agitazione e veniva trasportato presso l'Ospedale

Pochi giorni dopo, nella serata del 14 del 15 aprile 18, gli appartenenti alla Polizia di Stato avevano avuto necessità di intervenire nuovamente presso la abitazione delfimputato, in quanto costui aveva iniziato improvvisamente a danneggiare le suppellettili di casa, a lanciare degli oggetti; verso le 4:00 del mattino gli appartenenti alla Polizia di Stato avevano dovuto fare ritorno presso quell'abitazione in quanto la E.M. li aveva contattati con tono agitato: in quel contesto la donna presentava segni di percosse e gli operanti avevano trovato l'imputato sdraiato sul divano in stato di ubriachezza, con un taglio all'altezza del pollice. Entrambi i coniugi venivano portati presso il pronto soccorso. In quel contesto la donna era stata dimessa con una prognosi di giorni 20, mentre nei confronti dell'imputato era stata fatta diagnosi di agitazione psicomotoria dovuta a intossicazione alcolica con giorni di prognosi pari a tre. Il giorno successivo, 16 aprile 18, la p.o. rendeva dichiarazioni presso il commissariato, evidenziando di essere coniugata con P imputato da 14 anni, e di vivere unitamente a costui e al proprio padre invalido. Negli ultimi periodi il marito senza alcun motivo aveva iniziato ad avere comportamenti violenti e apparentemente inspiegabili, nel senso che, senza alcun motivo assai spesso iniziava ad inveire, dopo momenti di assoluta tranquillità, inaspettatamente preso da scatti d'ira. Anche la sera precedente l'uomo improvvisamente aveva preso a danneggiare tutte le suppellettili di casa, lanciando bottiglie contro il muro, oggetti e anche cose al di fuori dalla finestra. Non era riuscito portarlo alla calma. In quell'occasione aveva scorto sul tavolo una bottiglia di vino rosso, che comunque era stato in quel contesto rotta dall'uomo. L'uomo la aveva anche colpita al volto con una testata e con qualche pugno. Aveva quindi chiamato gli appartenenti alla Polizia di Stato. La donna indicava che il marito precedentemente era un uomo calmo e che soltanto negli ultimi tempi aveva fatto registrare tali anomalie comportamentali. Riteneva che l'uomo avesse bisogno soltanto di cure. I litigi accadevano per motivi apparentemente inspiegabili. Nell'ultima settimana aveva dovuto fare ricorso alle Forze dell'Ordine in tre occasioni per le improvvise intemperanze dell'uomo. Il marito, comunque, nell'ultimo periodo era solito passare da atteggiamenti normali tranquilli, a profonde crisi di aggressività, che poi immediatamente rientravano alla vista degli appartenenti alle Forze dell'Ordine. In data 19 aprile 2018 la p.o. sporgeva ulteriore querela. Con la stessa riferiva che il marito aveva iniziato a fare abuso di sostanze alcoliche dall'anno 2015; da quell'epoca aveva anche iniziato a giocare a carte sia on-line, che tramite applicazioni Facebook. Le anzidette dipendenze dell'uomo si accentuavano nel periodo del fine settimana. Cosi che dal 2015 pressoché ogni fine settimana il marito era solito avere nei suoi confronti aggressioni soprattutto verbali, talora anche fisiche. I fatti più gravi si erano verificati nell'anno 2017 quando l'uomo aveva iniziato ad inveire nei suoi confronti con frasi ingiuriose (si tratta delle frasi riportate nel capo d'imputazione). Sempre in tali contesti l'uomo aveva preso l'abitudine di lanciare oggetti suppellettili ovunque, talora a farla uscire di casa chiudendola fuori senza permetterle di entrare, così lasciando privo di supporto il suocero invalido in sedia rotelle. In talune occasioni erano stati gli

stessi vicini di casa a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. In un'occasione l'uomo aveva picchiato anche il suocero infermo. Altro episodio si era verificato in data 8/4/2018; la causa scatenante del litigio era stato un discorso su una partita di calcio, che lo aveva indotto ad inveire contro i vicini di casa. In data 15/4/2018, verso mezzanotte, l'uomo aveva iniziato a forzare le antine dei mobili, ad urlare senza motivo, lanciare oggetti, con

successivo intervento delle Forze dell'Ordine. Era seguita, nella giornata successiva l'ulteriore sequela di insulti veementi contro di lei. Ulteriore integrazione di querela la donna presentava in data 11 maggio 18, riferendo che la situazione con il marito era notevolmente peggiorata, in quanto l'uomo rifiutava di prendere le medicine ordinate dai sanitari dell'Ospedale Indicava che in data 6/5/2018 verso le 2:00 il marito aveva iniziato ad inveire contro i vicini che abitavano al piano di sopra, dicendo loro delle parole offensive. In data 14/5/18 la p.o. si era presentata presso l'ospedale in preda a vomito, sudorazione, con una sintomatologia riportata dal sanitario ad uno stato ansioso. La stessa giornata la donna, assunta a sommarie informazioni, dichiarava che in data 11/5/2018 dopo cena il marito, dopo avere bevuto un bicchiere di vino, aveva iniziato a giocare on-line continuando a bere vino. Dopodiché aveva iniziato ad inveire, a rivolgersi contro di lei accusandola di avere chiamato i Carabinieri e dicendole *"devi morire perché io sono l'unico lavorare, puttana, Troia vai fuori a chiamare i carabinieri che me lo sucano";* dopo alcune ore l'uomo si addormentava, ma quando si svegliava, verso le 18, iniziava a inveire di nuovo contro i vicini di casa, minacciandoli e aspettandoli sul pianerottolo. Ad un tratto si rivolgeva anche contro di lei, dicendole *"puttana, perché mi guardi cosi che cosa vuoi puttana adesso ti ammazzo",* al contempo prendendo una sedia della cucina in legno e scagliandogliela contro. Anche in quel contesto veniva attivato l'intervento dei Carabinieri. In data 22 aprile 2018 gli operanti, intervenuti presso la abitazione dell'imputato, lo avevano trovato intento a fare un gioco con il cellulare, molto ubriaco, tanto da non riuscire a reggersi in piedi; in considerazione di ciò lo avevano condotto al pronto soccorso ove l'uomo aveva dato in escandescenze ed era stato ricoverato. In quel contesto lo psichiatra dell'Ospedale evidenziava uno stato di intossicazione alcolica, con tasso alcolemico pari a 282.1 mg/L, con crisi pantoplastica e aggressività, contenute farmacologicamente. Lo psichiatra proponeva un breve ricovero ma l'uomo aveva rifiutato e quindi il sanitario aveva prescritto solo un trattamento farmacologico calmante, oltre che il suggerimento di rivolgersi al SER.D..

Ciò premesso si osserva
in punto di motivi della decisione

Sono stati sopra sommariamente riportati una serie di episodi lamentati dalla persona offesa per come realizzati in suo danno, ma, anche, per vero, in danno di vicini di casa, dal marito, dietro imputato.

Nei casi in cui, come quello in esame, il principale e più rilevante elemento probatorio in atti a carico dall'imputato è costituito dalle dichiarazioni della p.o., è d'uopo riportare il costante orientamento del Supremo Collegio , secondo il quale in assenza di dati formali o logici che contrastino la ricostruzione degli avvenimenti fornita dalla p.o., a questa ben può conferirsi attendibilità, atteso che, nel sistema delineato dal codice di rito, la deposizione del soggetto passivo del reato, ovvero dal soggetto comunque danneggiato dal reato, deve ritenersi, in assenza di elementi di contrasto -di carattere logico o fattuale- astrattamente immune da sospetto[1].

Ne consegue che in tema di valutazione della prova testimoniale, il convincimento può anche essere fondato sulla sola deposizione del soggetto passivo o del soggetto comunque danneggiato dal reato, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità', da effettuare mediante un esame particolarmente penetrante e rigoroso che si avvalga di altri elementi probatori di conferma sotto il profilo logico e fattuale.

Orbene, nella vicenda oggetto di esame i dati forniti per la ricostruzione della sequenza degli avvenimenti dalla denunziante parte civile, non solo non hanno ricevuto smentita da alcun elemento acquisito al procedimento nel corso della istruttoria dibattimentale, ma sono risultate assolutamente

Le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole sostenere un'affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte a un attento controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano ragioni di dubitare della loro attendibilità.

n *Sezione* V, *sentenza 26 aprile-11 ottobre 2006 n.34006 - Pres. Colonnese; Rei. Bruno; Pm (diff.) Martusciello; Rie. Tundo.*

Più recentemente, Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015, in *Ced Cass.* Rv. 265104, ha indicato che *"le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto".*

collimanti in punto di fatto, e concordanti sotto il profilo logico, con ulteriori elementi acquisiti al procedimento.

Tra i dati significativi sotto il profilo della concordanza con quanto riferito dalla persona offesa, vanno indicati quelli specificamente provenienti dai referti medici in atti, nonché gli ulteriori acciarati direttamente dalla autorità di Polizia.

Con riguardo alla prima tra le sequenze di cui sopra, vi sono in atti si referto medico rilasciato alla persona offesa riferito alle lesioni dalla stessa riportate come indicato dal capo B), ma anche i referti e le indicazioni dei sanitari relativi alle situazioni di agitazione psicomotoria conseguente ad abuso alcolico riscontrate sulla persona dell'imputato nelle occasioni sopradescritte.

Con riguardo invece alla sequenza rappresentata dagli elementi acciarati direttamente a cura degli appartenenti alle Forze di Polizia, non può non essere osservato come vi siano in atti plurime annotazioni di servizio tutte relative ai molteplici interventi realizzati presso l'abitazione della p.o. , nel corso dei quali l'imputato è stato trovato in condizioni di alterazione alcolica e di agitazione psicomotoria.

Ne consegue che il compendio probatorio sopra descritto, enucleato principalmente attraverso le dichiarazioni della persona offesa, appare conformarsi al dettato normativo descrittivo dalla fattispecie di cui all'articolo 572 c.p., a parte quanto si dirà in materia di lesioni personali.

A causa della ludopatia da cui l'imputato risultava affetto e dell'abuso di alcol, che ne determinava crisi ripetute di aggressività, con conseguenti percosse, gravi minacce, ingiuria, rivolte alla persona offesa, è risultato acciarato che quest'ultima sia stata sottoposta, in conseguenza della condotta dell'imputato, ad un complessivo sistema di vita

gravemente penoso, protrattosi per un considerevole intervallo di tempo, sistema di vita connotato da vessazioni fisiche e psicologiche. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le continue ingiurie, le minacce, la rottura di suppellettili varie dell'abitazione, le percosse alla quale la p.o. è stato sottoposta, abbiano determinato per costei un sistema di vita assai penoso, tanto da essere trattata in data 14/5/18 presso l'ospedale in preda a vomito, sudorazione, con una sintomatologia riportata dal sanitario ad uno stato ansioso, a parte le lesioni riportate in data 16/4/2018, obbiettivate per *"contusioni al volto alla mano destra a seguito di un diverbio",* giudicate guaribili in giorni 20, come da referto del pronto soccorso dell'ospedale

E' da escludersi, a fronte della specifica reiterazione di condotte quali descritte dalla p.o., che la condotta dell'imputato possa essere ricondotta unicamente ad episodi di mera intemperanza, a carattere occasionale, in quanto tale non espressiva di quel contesto di costante sopraffazione che sostanzia la fattispecie di reato contestata. Tutta la condotta tenuta dall'imputato nei confronti della p.o. si compone in un coacervo di avvenimenti, che, anche se isolatamente considerati potrebbero essere non punibili (atti di umiliazione generica) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), hanno in realtà acquistato rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, quale ampiamente emersa a seguito delle indicazioni fornite dalla p.o., in un contesto in cui deve ritenersi perfezionato il reato sotto lo specifico profilo della esecuzione di condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità, tale da essere rilevante sia sotto il profilo soggettivo del reato per la palese unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, e, nello specifico, di infliggere abitualmente tali sofferenze, sia sotto quello oggettivo, per la produzione in capo alla vittima di una situazione di grave sofferenza e prostrazione.

Presupposto giuridico, infatti, per la configurazione del reato di cui alla imputazione è quello della c.d. abitualità, nel senso che, come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che vede la sua caratterizzazione nella sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, con conseguente perfezionamento della fattispecie allorquando si realizza un minimo di tali condotte, siano esse delittuose o meno, collegate da un nesso di abitualità, costituito proprio da quella reiterazione costante nel tempo che fa si che sotto il profilo oggettivo la vittima finisca per l'essere sottoposta ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, e per ciò stesso penoso; laddove sotto il profilo soggettivo, l'imputato, per la sussistenza del delitto, deve essere consapevole di sottoporre la vittima, con la persistenza nella reiterazione delle azioni vessatorie già poste in essere in precedenza, ad un sistema di vita penoso, ad una condizione di soggezione e di sofferenza psicologica, con corrispondente volontà (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 28.1.1995, n. 4636, in *Ced. Cass.* Rv. 201148; Cass. Pen. Sez. VI, n. 34480 del 31/05/2012 in *Ced. Cass.* Rv. 253568; Cass. Pen., Sez. VI, n. 15146 del 19/03/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 259677; Cass. Pen. Sez. VI, n. 15680 del 28/03/2012, in *Ced. Cass.* Rv. 252586).

Nel caso in esame l'imputato non ha contestato durante il suo interrogatorio di garanzia i fatti che gli venivano addebitati, ma ha ricondotto gli stessi alla sua situazione di dipendenza, chiedendo aiuto e di essere curato.

Lo stesso suo difensore in sede di conclusioni non ha escluso la sussistenza del fatto sotto profilo oggettivo, ma ne ha escluso la riconducibilità all'imputato sotto il profilo soggettivo, a causa e in conseguenza dell'abuso alcolico del quale l'imputato era preda al momento dell'esecuzione delle condotte.

Sotto il dedotto profilo è a dirsi che l'abuso di sostanze stupefacenti ovvero di sostanze alcoliche non è tra gli elementi rilevanti ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato; tale condizione può rilevare unicamente sotto il profilo della esclusione della imputabilità, ex art. 95 c.p., allorquando per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (in tal senso da ultimo Cass. Pen., Sez. VI, n. 25252 *del* 03/05/2018, in Ced. Cass.), condizione questa non è emersa nel caso di specie.

Allorquando invece si tratti, come nel caso dell'imputato, di ubriachezza abituale, si configura, invece, la circostanza aggravante di cui all'articolo 94 c.p., che risulta nella specie contestata.

A quanto precede consegue giudizio affermativo della penale responsabilità dell'imputato, sia per il delitto di cui al capo A), che per quello di cui al capo B), riferito quest'ultimo alle lesioni patite dalla p.o in data 16/4/2018 (*"contusioni al volto alla mano destra a seguito di un diverbio",* giudicate guaribili in giorni 20, come da referto del pronto soccorso dell'Ospedale i).

Ai fini della quantificazione della pena, può accedersi alla concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della condizione in cui l'imputato si è trovato al momento delle condotte, che hanno sostenuto la esecuzione della stessa. Si è visto sopra come l'imputato abbia cagionato i fatti perché affetto da ludopatia e da alcol dipendenza. Se pure non può escludersi la imputabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 95 c.p., ovvero la sussistenza dell'elemento psicologico del rato, come sopra spiegato, nondimeno al condizione complessiva dell'imputato può ispirare il trattamento sanzionatori di minore rigore consente all'accesso alle dette circostanze attenuanti.

Non può tralasciarsi di considerare la sostanziale ammissione di e fatti da parte dell'imputato e il consenso restato all'utilizzo a fini probatori del fascicolo del P.M..

Individuata la pena base il riferimento alla più Grave fattispecie di cui al capo A, in quella di anni due di reclusione, la riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche porta la pena ad anni uno mesi quattro di reclusione; l'aumentato per la continuazione con il capo B, attesta la pena nella misura di anni uno mesi sei di reclusione.

Può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di persona, l'imputato, già raggiunto da precedenti pronunzie di condanna, in assenza, quindi,

dei requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio.

L' imputato va condannato alla rifusione delle spese processuali.

Cosi come va condannato anche l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita p.c.. Alla luce della chiara sofferenza partita dalla p.o. per le vessazioni subite in un considerevole intervallo temporale, nonché della entità delle lesioni accusate, quali indicate al capo B), appare equo liquidarci danno nella misura di 10.000,00, oltre a rivalutazione alla data del saldo, con formula di provvisoria esecutività.

L'imputato va condannato, infine, alla rifusione delle spese di costituzione rappresentanza e assistenza della costituita p.c. che liquida in euro 1.000,00 oltre al 15 % per spese, IVA e C.P.A.

B.A

Nato a i il .1969

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara B.A. , colpevole dei reati ascrittigli, in continuazione tra loro, e, concessegli le
circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti

lo condanna

alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione.

Condanna I' imputato alla rifusione delle spese processuali

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita p.c., danno che viene liquidato in via equitativa nella misura di 10.000.00, oltre a rivalutazione alla data del saldo, con formula di provvisoria esecutività.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione rappresentanza e assistenza della costituita p.c. che liquida in euro 1.000.00 oltre al 15 % per spese, IVA e C.P.A.

Visto Kart. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg. 90.

Milano 14.6.2019

Il Giudice
Dott. Mariolina PANASITI.

N. 11871/17 RG TRIBUNALE

N. 35538/13 RG NR

Sezione IX penale
in composizione collegiale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto dai Sigg.
dr.ssa Elisabetta Canevini, Presidente
dr.ssa Angela Martone, Giudice est.
dr.ssa Angela Di Gennaro, G.O.P.

all'udienza del giorno 4 luglio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

S .A.
nel procedimento a carico di:

, nato a il. 1975, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia sotto riportato-ASSENTE
difeso di fiducia dall' avv. del Foro di
con studio in - PRESENTE

IMPUTATO

a) Del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 629 c.p. poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la minaccia di fare del male a G.G.

e al minore B.M. *' di anni 14, costringeva* B.S. ♀

G.G. *a consegnargli diverse somme di denaro ammontanti ad un totale di*

75.000 euro circa, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno.
Commesso in in epoca anteriore e prossima al 27 giugno 2013

b) *Del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 609 bis c.p. poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza consistita nel denudare con la forza la persona offesa* B.S *e nel minacciarla di "scendere altrimenti avrebbe sfondato*

il portoncino " e "di non fare l'infame " cioè di non andare dai Carabinieri altrimenti gliela avrebbe fatta pagare, costringeva B.S *a subire atti sessuali consistiti in*
rapporti sessuali completi.
Fatti commessi in in epoca anteriore e prossima al 27 giugno 2013

Parti civili: B.S nata il 1987 a — NON PRESENTE
G.G. nata il 1961 a — NON PRESENTE, domiciliate *ex legge* presso il difensore di fiducia avv. 1 del foro di con studio in
- - PRESENTE

CONCLUSIONI

Il **P.M.** ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione ex art. 530, co 2, c.p.p..

Il **difensore delle parti civili** ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore dell'imputato** ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione per entrambi i reati; in particolare per il capo A) perché il fatto non sussiste; per il capo B) emettersi

sentenza di non doversi procedere per difetto di querela; in subordine, emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; in ulteriore subordine, emettersi sentenza di condanna al minimo della pena, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 27.09.2017 dal GIP in sede, S.A è stato tratto a giudizio del Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei fatti di cui in rubrica (integranti i delitti di violenza sessuale ed estorsione).

Giova premettere che all'udienza preliminare si sono costituite parti civili le persone offese B.S e G.G.

All'udienza dell'**11.12.2017** il P.M. e i difensori delle parti hanno avanzato le rispettive richieste di prova, ammesse dal Collegio, e in quella sede è stata acquisita la documentazione depositata dalla parte civile, come specificata nell'elenco allegato alla produzione (ovvero: - 1) n. 6 estratti conto corrente cointestato a B.C. , padre di B.S. e marito di G.G relativi al periodo oggetto di imputazione; - 2) n. 2 fotografie dell'autovettura Fiat Marea tg. di proprietà di B.C. verbale di integrazione denuncia di incendio e certificato di rottamazione del veicolo; - 3) copia vaglia postale del 27.12.10 emesso a favore dell'imputato; - 4) proposta di acquisto del 31.08.2010 dell'autovettura Smart targata e copia dell'assegno circolare intestato alla Snc. per l'acquisto, tratto sul conto corrente della sig.ra GR. nonna materna di

- 5) copia dell'atto di transazione tra la Parte Civile G e G.S.
relativo alla restituzione di un prestito contratto dalla G. nel periodo di cui ai capi di imputazione; - 6) copia delle lettere inviate dall'imputato a B.S. ; - 7) copia della lettera inviata dall'imputato al fratello B.S.S.G - 8) copia delle lettere anonime
ricevute dalle Parti Civili nel periodo oggetto di imputazione; - 9) certificato dell'Ospedale dell'l. 12.2010, relativo all'accesso al Pronto Soccorso di B.S. per
minaccia di aborto), inoltre è stata acquisita documentazione medica attestante lo stato di salute di **G.G.** di seguito, all'udienza del **4.4.2018,** si è proceduto all'<u>esame delle parti</u>
<u>offese</u> e il P.M. ha prodotto la copia di due assegni (utilizzati per pagare l'autovettura acquistata dalle parti offese in favore di S.A.); successivamente (mutata la composizione del Collegio, previo consenso della difesa alla conservazione dell'attività istruttoria già svolta), all'udienza del **6.6.2018** sono stati escussi i <u>testimoni</u> S.G., C.C. il
Ad L e G.V.
<u>Maresciallo</u> C_F_ e B_C_

La difesa di parte civile ha rinunciato all'esame dei testi
È stato, inoltre, prodotto dal difensore delle parti civili il libretto di risparmio di B.C.
L'imputato non è comparso per rendere l'esame.
Terminata l'istruttoria dibattimentale, il P.M. ha concluso come da verbale d'udienza e, dopo un rinvio, all'udienza del 4.7.2018 le altre parti hanno rassegnato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale conducano all'affermazione della responsabilità penale di S.A per i reati di violenza sessuale
ed estorsione allo stesso ascritti.

Alla stregua del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni delle persone offese B.S.e G.G. , dalla documentazione acquisita (in particolare, dalle copie degli assegni utilizzati per l'acquisto dell'autovettura intestata all'imputato, dalle lettere e dal referto medico relativo a B.S.), nonché da quanto dichiarato dai testi escussi, è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.

Di seguito, dunque, l'esposizione delle suddette risultanze che, al fine di rendere più lineare la ricostruzione della vicenda, prenderà le mosse dal racconto delle parti offese.

Giova premettere che sia B.S. sia la madre G.G. hanno risposto all'esame ripercorrendo i fatti per i quali l'imputato è stato rinviato a giudizio.

Va subito evidenziato che le parti offese si sono viste costrette a ricostruire quanto accaduto sulla base di ricordi di fatti particolarmente dolorosi che comprensibilmente hanno provato a rimuovere (testualmente B.S. ha dichiarato: ... ***per me era chiusa la storia, però volevo dimenticare").***

Peraltro, le vicende, di cui è processo, sono state ricostruite con non poche difficoltà sia in ragione del tempo trascorso dai fatti (oltre sei anni), sia in ragione della evidente emotività (tradottasi anche in un pianto durante la deposizione) della B , sia infine della fragilità di quest'ultima, per essere stata già in passato vittima di abusi sessuali.

Dunque, le apparenti incongruenze (come sottolineate dal difensore dell'imputato nelle conclusioni rassegnate) costituiscono, a parere del Collegio, ulteriore elemento di riscontro della genuinità di quanto narrato dalle parti offese.

Infine, non può essere taciuto che le difficoltà espressive, chiaramente palesate durante la narrazione dalle vittime, risultano chiaramente legate allo scarso patrimonio culturale delle stesse. Dunque, pur essendo risultata più complessa la ricostruzione dei fatti, ciò non può esimere chi giudica da un vaglio ancora più attento delle risultanze processuali.

Può sin d'ora affermarsi che il narrato delle parti offese, nonostante le riferite difficoltà espressive, è risultato caratterizzato da intrinseca coerenza e linearità.

B.S. e la madre G.G. hanno svolto il loro esame, pur emotivamente intenso, sottoponendosi con disponibilità ad ogni richiesta di chiarimento delle parti, ed hanno riportato tutto ciò che sono riuscite a ricordare a distanza di tempo dai fatti e in condizioni di notevole sofferenza.

Peraltro, il racconto delle parti offese ha trovato un coerente riscontro negli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti al processo.

Fatte queste doverose premesse, passiamo ad esaminare il contenuto delle fonti di prova orali acquisite al processo.

TESTE B.S.

B.S. ha riferito di aver conosciuto S.A. all'incirca nel 2009, tramite un'amica con cui lo stesso aveva ai tempi intrattenuto una relazione amorosa, e che nel 2010 l'odierno imputato si era offerto di aiutare sua madre, ovvero G.G. ,a recuperare dei soldi relativi a crediti vantati da quest'ultima nei confronti di terzi, dietro un corrispettivo pari ad una percentuale della somma riscossa.

La B ha descritto l'evoluzione dell'originario rapporto, di natura prettamente economica, intercorrente tra la madre e S.A. specificando che lo stesso è gradatamente sfociato in condotte estorsive, perpetrate mediante minacce rivolte sia a lei sia alla madre, nonché mediante violenze sessuali commesse nei suoi confronti.

In particolare, la persona offesa ha riferito che, in un primo momento, l'imputato si era limitato ad appropriarsi del denaro riscosso per conto della G adducendo necessità economiche o altre scuse.

(TESTIMONE B — *Mia mamma aveva fatto delle cambiali ad* P.A. *e diciamo che non gli aveva dato ancora niente di soldi. Siccome che una mamma non riusciva, nonostante lo chiamava, l'* S.A. *> si è presentato, si è offerto ad aiutarla. E tutto è iniziato li. Però, dopo, i soldi che lui prendeva se li teneva lui, se li teneva... [...]... Lui ci diceva: "Mi ha dato mille euro, però me li tengo io perché ho bisogno". Inventava una scusa o di pagare qualche cosa, l'assicurazione o che aveva debiti. E se li teneva lui.* - cfr. p. 6 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018)

ha S.A. La B ha poi proseguito il suo racconto, confermando che ben presto iniziato a pretendere, con cadenza quotidiana, tanto da lei quanto dalla madre, la consegna di somme di danaro di diverso importo, mediante minacce che si traducevano in velate prospettazioni di far del male al fratello piccolo (ovvero, al figlio minore della G), recandosi dove il ragazzo frequentava la scuola (testualmente: ***"Succedeva che...in***

poche parole io ho un fratellino piccolo e andava danti a scuola di mio fratello a prenderlo. Non gli diceva niente, però lui mi diceva che andava a prenderlo, a bloccarlo" - cfr. p. 8 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La teste ha evidenziato che, per far fronte alle richieste di denaro del S , era stata costretta a rubare sovente dal portafogli del padre **"50 e 20"** euro, inventando poi svariate scuse per giustificare le ulteriori richieste di denaro, financo di avere un tumore. Ha spiegato che oltre a richiedere continuamente soldi al padre, si era rivolta anche alla nonna.

La B ha spiegato che il S aveva progressivamente iniziato a rivolgerle ulteriori minacce e ad utilizzare anche la violenza fisica per ottenere, di volta in volta, quanto desiderato, ovvero sia somme di denaro, sia il pagamento della spesa, delle bollette, dei regali per i nipoti, fino ad arrivare, in una circostanza, a pretendere che gli venisse acquistata un'autovettura, pagata con assegni di cui uno per un importo pari ad Euro 4,650.00 (di cui è stata acquisita una copia agli atti del fascicolo dibattimentale) emesso dalla nonna della B

La teste ha raccontato di un episodio in cui lei non aveva danaro da consegnare al S quest'ultimo aveva preteso le chiavi della macchina, evidenziando come le richieste dell'imputato erano connotate sempre da continue minacce. Descrivendo le condotte del S la B ha dichiarato: ***Ila cominciato a dire che... fermava mio papà, fermava mia nonna, sarebbe salito in casa di mio padre, e tra cui una volta mi voleva prendere le chiavi della macchina, e c'è stata una colluttazione in strada, c'è stata una specie di rissa tra me e lui in strada perché voleva prendermi le chiavi della macchina di mio papà."*** E ancora, ***"... mi ha detto di portargli giù le chiavi della macchina, che sarebbe andato a venderla, e io non potevo dargli la macchina"... [...]... "Allora ha continuato a spingermi, voleva salire in casa."*** *(cfr. p. 9 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).*

La teste ha poi specificato alcune circostanze in cui era stata costretta a consegnare all'imputato le somme si denaro, dichiarando ***."..Mi aveva chiesto 2.300 euro per suo suocero, addirittura, perché mi aveva detto che non riusciva a pagare delle cose. Mi ha chiesto 2.300 euro; poi aveva la mia macchina, una Micra. Ho pagato 1.000 euro io alla zia di mia mamma, e alla fine l'ha voluta lui. Essendo che poi c'è stata la denuncia di P e lui andava con quella macchina lì da P ho dovuta venderla a 400***

euro. Oltre che aver dato i 400 euro a lui quando ho venduto la macchina, ho dovuto pagarla ancora tre volte di mille, 3.000 euro in tutto ho dovuto pagarla. "

La B , mostrando un notevole coinvolgimento emotivo nel ricordare quanto accaduto, ha inoltre narrato un episodio che, sebbene apparentemente non risulti di particolare gravità, testimonia il clima di timore ingenerato daH'imputato all'interno dell'intera famiglia B risultando un tema ripreso con forte emotività anche dalla madre e dal padre di S

In particolare, ha raccontato che il S le aveva consegnato un orologio affinché lei lo vendesse, per recuperare dei contanti, ma che, purtroppo, ben presto quell'orologio era sparito. L'imputato aveva quindi incolpato lei e il padre accusandoli di averlo venduto e di essersi intascati l'incasso, per cui aveva preteso che gli fosse corrisposta una cifra pari al doppio del valore dell'orologio. ***"Gli facevo la spesa, gli pagavo le bollette, ormai era diventata una routine. Io dovevo sempre avere almeno qualche cosa in tasca, oltre che ho dovuto fargli i regali ai nipoti, ho dovuto prendere io il cellulare ai nipoti, ho dovuto pagare l' Avvocato, il suo Avvocato dovevo pagargli, un orologio. Mi aveva dato un orologio da vendere. Ero andata in tante banche dei pegni per impegnarlo. Lui voleva 1.200 euro. L'orologio in tutte e tre l'hanno valutato 600..."*** *(cfr. p. 19 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018)*

La B ha inoltre descritto le difficoltà e il clima di turbamento vissuti per riuscire a garantire il pagamento delle ingenti somme di denaro pretese dall'imputato e ha dichiarato di essere arrivata al punto di dire al padre di essere affetta da un tumore, alla cui cura sarebbero stati destinati i continui e cospicui importi, richiesti invece per far fronte alle minacce di

La B ha poi confermato di essere stata vittima di episodi di violenza sessuale, raccontando che da Aprile 2010 a Marzo 2011, oltre alle richieste di natura economica, S l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali completi non protetti, provocandole (nell'ottobre 2010) anche una gravidanza indesiderata, interrotta in seguito a un aborto spontaneo ***("Era sempre nell'anno 2010 che ha incominciato, oltre a chiedere soldi, voleva avere anche rapporti "*** (cfr. p. 13 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

S ha poi dichiarato che la madre l'ha accompagnata al Pronto Soccorso a dicembre, dopo che aveva avuto l'interruzione della gravidanza.

In particolare la donna ha confermato che l'imputato la costringeva a scendere nell'adrone di casa per consumare sulle scale i rapporti sessuali, minacciandola di gridare qualora lei si fosse rifiutata di raggiungerlo (*"All'entrata del portantino, chiudendo il portoncino.* ***Lui voleva avere rapporti sulle scale"... [...]... Tutte le sere").***

Durante la testimonianza la parte offesa ha evidenziato lo stato di paura ingenerato dalle minacce perpetrate ai suoi danni dal S riferendo che in un'occasione l'imputato, in ragione del suo rifiuto, aveva iniziato a gridare chiamando per nome sia lei, sia il padre, sia il fratello più piccolo, dunque per non creare disagio e ulteriori problemi si vedeva costretta a scendere *"per forza".*

Peraltro la teste ha raccontato di avere già subito da piccola altri episodi di violenza sessuale, palesando di essere un soggetto ancora più vulnerabile, e che per evitare problemi era stata costretta ad assecondare le pretese del S che, oltre a violentarla, la insultava e mortificava verbalmente, definendola ***"puttana"*** e ***"troia" ("Io dovevo scendere quando lui aveva sempre finito dalla compagna. Mi diceva: "Sono giù". Io dovevo scendere anche all'una di notte"."Mi dava della puttana, della troia, e lui lo eccitava. " -*** cfr. p. 13 e 14 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018)

L'imputato manifestava anche un comportamento possessivo e morboso nei suoi confronti, impedendole di frequentare altri uomini ***"Perché lui diceva che ero sua. Non***

potevo..." [...] ..."Se veniva a sapere qualcosa, tipo nel paese piccolino, veniva a sapere qualche cosa che ho parlato con qualcuno, lui si arrabbiava, perché non dovevo parlare con nessuno, di uomini" cfr. p. 16 del verbale di trascrizione)

Il racconto della persona offesa è proseguito poi con la descrizione di ulteriori episodi estorsivi, avvenuti anche dopo l'arresto dell'imputato (che, secondo quanto riferito dalla teste, è stato tratto in arresto nel marzo 2011, per vicende legate al traffico di stupefacenti).

In particolare, la B ha confermato il permanere del suo stato di paura a causa delle condotte del S che, nonostante la detenzione, dal carcere le continuava a mandare delle lettere in cui la invitava a "fare la brava" e le chiedeva dei soldi.

La donna ha confermato di aver sempre ottemperato alle richieste dell'imputato, corrispondendo del denaro tanto al suo Avvocato quanto alla compagna del S tale V.G. Ha riferito che era stata costretta a soggiacere alle richieste del S poiché terrorizzata dalle possibili conseguenze di un suo rifiuto.

Ha raccontato che in un'occasione, dopo essersi opposta alle sue pretese, aveva trovato la macchina bruciata, ***"E' successo che mi hanno bruciato la macchina quando io ho stoppato tutto. Quando io ho detto alla G che è così che non davo più niente."*** (cfr. p. 16 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

Ancora, il racconto è proseguito con la narrazione dell'episodio in cui la B si è vista costretta a recarsi, con la madre, a chiedere aiuto alla nonna materna, G_R_ per compare all'imputato l'automobile Smart alla (che risulta pagato con un assegno dalla nonna materna e intestata ad S_A_).

La B in controesame, ha dichiarato che S.A. approfittando di un credito vantato dal fratello S.G. nei confronti della G pari ad Euro 9,000.00, in un paio di occasioni aveva chiesto sia a lei, sia alla madre, somme pari a 100, 200 euro sostenendo di doverle mandare al fratello per poi, invece, appropriarsene.

In sede di controesame, la B ha anche precisato di aver ricevuto da S in un'occasione due schiaffi, a seguito di una discussione, riconducendo a tale evento l'interruzione di gravidanza, intervenuta il giorno successivo alla lite: "[...] ***c'è stata una piccola colluttazione in macchina perché lui voleva, oltre i soldi dell'affitto, voleva anche i soldi per vivere, ed io avevo soltanto 400 euro. C'è stata una piccola...mi ha tirato uno schiaffo, due."*** (cfr. p. 21 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

Ha, inoltre, spiegato che non era la prima volta che ciò accadeva in quanto gli schiaffi le erano già stati dati già ***'tante volte" [...] "per avere rapporti"*** o per ottenere del denaro ***"Perché tante volte pensava che io avevo qualcosa di soldi, diciamo che volavano schiaffi, sberle, pe il fatto che non avevo soldi(cìx.*** p. 26 e 27 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La B ha, anche, precisato di non avere avuto una relazione affettiva con S.A.

ma di essere stata costretta, sotto minacce, a intrattenere rapporti sessuali, riferendo testualmente ***"La relazione è avere rapporti con una persona che prova dei sentimenti. Io a lui non provavo niente. Io ero forzata ad avere rapporti,*** (cfr. p. 24 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

o . , . , . B.S.

una somma

Su richiesta del Presidente, ha confermato di aver dato a S

pari all'incirca a 75,000.00 euro.

La teste ha dichiarato di essere addivenuta alla decisione di denunciare i fatti grazie all'appoggio e alla persuasione in tal senso di S.G. (fratello dell'imputato), divenuto successivamente il suo compagno; mentre lei fino a quel momento aveva provato a dimenticare e buttarsi alle spalle le violenze subite (... " ... ***per me era chiusa la storia, però volevo dimenticare." -*** cfr. pag.20 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018). **TESTE** G.G.

G.G. ha confermato di aver conosciuto l'imputato nel 2010, tramite la figlia, e di

essersi rivolta a lui perché l'aiutasse a recuperare dei soldi relativi ad alcuni crediti dalla stessa vantati, con l'accordo di corrispondergli la metà delle somme recuperate.

La C ha spiegato che sebbene fosse intervenuto un accordo nei termini suddetti tuttavia l'imputato, dopo aver recuperato una parte delle somme, aveva cominciato ad appropriarsi di tutto ciò che recuperava, adducendo svariate esigenze economiche personali. Successivamente, erano seguiti ***. .contatti minacciosi dopo, perché lui continuava a chiedere soldi dopo"*** (cfr. p. 31 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La G ha, inoltre, integralmente confermato quanto dichiarato dalla figlia B.S. in relazione alle condotte estorsive perpetrate ai loro danni dal S . In particolare, ha riferito che quest'ultimo ***''Tutti i giorni chiedeva soldi perché aveva bisogno di soldi. Se non li aveva, minacciava"*** (cfr. p.31 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018), specificando che talvolta si rivolgeva alla figlia e altre volte direttamente a lei, minacciandola ***"che se non portavo i soldi, mi mandava gli albanesi, i rumeni, tutte 'ste cose. Guardi, un incubo era diventato."*** (cfr. p. 31 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018)

Proseguendo nella deposizione, la G ha raccontato che, a partire dal 2010 e per circa un anno e mezzo, le richieste di denaro avvenivano tutti i giorni, intorno alle undici e mezza, mezzanotte e ha ricordato che ogni sera l'imputato mandava un messaggio a B.S. con scritto ***"Manda tua madre a portare i soldi"*** (cfr. p. 32 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La teste ha riferito che sia lei che la figlia avevano assecondato le richieste dell'imputato - chiedendo aiuto a B.C. (rispettivamente marito e padre delle persone offese) -

perché costrette dalle minacce loro rivolte. È la stessa donna a dichiarare ***"Se non gli davamo i soldi, mi diceva: "Se tu non mi dai i soldi, ti ammazzo M. ". Andava da mia madre a citofonare. Mia mamma ha ottanta anni.*** E ancora, ***..] di portare dei soldi, che seno., .mi faceva fuori mio marito, mia figlia, tutti"*** (cfr. p. 32 -33 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018) e che, addirittura, S > aveva più volte aspettato suo figlio M fuori dalla scuola, incutendo nelle due parti offese il timore che potesse far del male al ragazzo.

Dalla deposizione è emerso che le minacce avvenivano telefonicamente, per messaggio, nonché ogni qualvolta l'imputato incontrava la G per strada ***"Se mi trovava per strada "Vedi stasera di portarmi i soldi, di qua, di la"'. Ed io dicevo: "Guarda che io non ne ho di soldi". Lui faceva: "A me non interessa, tu li devi trovare*** " (cfr. p. 32 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La G [ha poi confermato alcuni episodi già descritti da B_S_ durante la sua deposizione e, in particolare:- che B.S. era stata vittima di abusi sessuali da parte del S ; - che entrambe avevano dovuto dare a S la loro autovettura, venduta poi per 400 euro, somma a lui consegnata; - che era intervenuto un pagamento, sempre in favore di SA_ di Euro 3,000.00, in quanto quest'ultimo aveva accusato B_C_ di aver venduto un orologio di sua proprietà; - che la macchina del marito B.C. era stata bruciata quando loro avevano smesso di pagare; - che era stato effettuato l'acquisto di un automobile per l'imputato presso la concessionaria , utilizzando un assegno emesso dalla madre della G , - che, successivamente all'arresto di S , era intervenuta la consegna di ulteriori somme di denaro alla sua compagna (V.G.) la quale, secondo quanto riferito dalla teste G , non era tuttavia a conoscenza delle condotte tenute dall'imputato; - che complessivamente le somme oggetto dell'estorsione ammontavano a circa 70.000 euro; -

che la E era stata costretta ad avere rapporti sessuali con l'imputato e che nel 2010 era stata costretta ad abortire, rimanendo vittima di una gravidanza indesiderata. Più nel dettaglio, giova ripercorrere, alcuni tratti salienti della deposizione.

Quanto agli episodi di violenza sessuale, la donna ha riferito di essere venuta a conoscenza, soltanto dopo l'arresto dell'odierno imputato, che quest'ultimo aveva abusato della figlia B_S_ ovvero che ***"la picchiava, che la obbligava ad avere rapporti"*** (cfr. p. 36 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La G ha riferito che gli abusi le erano stati raccontati dalla figlia in lacrime e che S si era confidata trasmettendole una sensazione di liberazione ("E' ***scoppiata a piangere, e mi ha detto tutto" "Sembrava che si era liberata, si era tolto un peso, era finita la sua condanna"*** (cfr. p. 36 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

In relazione ai tentativi di far cessare le condotte estorsive, la G ha dichiarato: ***"Perché certe volte gli dicevo "Seli, così non si può andare avanti, andiamo dai Carabinieri". Però lei... la sua paura... c'era di mezzo mio marito e c'era di mezzo il bambino piccolo. Ecco, è***

quello. Poi come noi abbiamo bloccato il fatto, che non gli abbiamo dato più soldi, gli ha bruciato la macchina (cfr. p. 37 e 38 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018).

La G ha sostanzialmente confermato che le condotte estorsive, poste in essere ai loro danni

dal S >, si sono protratte fino al 2013 quando, su iniziativa del genero ' S.G.

le donne hanno deciso di smettere di pagare e di denunciare ***("Siamo andati avanti a pagare perché avevamo paura, Giudice. Non sapevamo come muoverci, le dico la verità." -*** cfr. p. 39 del verbale di trascrizione dell'udienza del 04.04.2018). Tuttavia la G ha precisato che S'[1] era stato arrestato nel marzo 2011 e dal carcere aveva fatto ancora qualche richiesta poi, dopo aver consegnato le somme per l'affitto alla signora V.G. , per un paio di volte, e pagato il suo avvocato, grazie all'intervento arginante del fratello dell'imputato (ovvero di S.G i, anche lui all'epoca detenuto) le elargizioni di denaro erano cessate.

A fronte del mancato versamento di ulteriori somme, erano state poste in essere altre condotte estorsive, come l'incendio appiccato alla macchina del marito.

La G ha confermato di essere stata accompagnata a sporgere denuncia dal genero G.S. (fratello dell'imputato). La teste ha, anche, chiarito che il genero le aveva dato dei soldi per poter pagare i debiti di gioco (all'incirca sei, settemila euro), soldi che avrebbe dovuto restituire e che, tuttavia, non è più stata in grado di dare al genero *"per aiutare quella persona lì",* riferendo di essere "*... riuscita a dargli 350 euro a Gì .. di nascosto di A. perche ' se no, mi minacciava. "*

Inoltre alla domanda del Presidente per chiarire se 'A gestiva la situazione di G ? La testimone G ha risposto *"Sì." "Mia, di G e della sua ex moglie."*

Ancora, la teste ha specificato che A chiedeva soldi da dare a G e lei, dovendo ripagare il suo debito con G , glieli consegnava perché lui le diceva: *"Dammeli a me,* S.A. e G.S *che glieli do io".* Invece, *"Non li ha mai mandati. "*

La teste, su domanda della difesa, ha poi specificato di non sapere se fra i fratelli) nell'anno 2010, né attualmente, intercorressero dei buoni rapporti o meno. Ha chiarito che una volta alla settimana, o due, l'imputato si fermava a casa loro

per bere il caffè, quando il marito era a lavoro, e se ne andava prima che quest'ultimo arrivasse. Durante il controesame la teste specificato di aver accompagnato la figlia al Pronto Soccorso nel 2010 e che in quell'occasione aveva saputo della gravidanza indesiderata.

Sul punto, giova rilevare che, diversamente da quanto evidenziato dalla difesa dell'imputato, non è riscontrabile alcuna contraddizione in relazione a al momento in cui la G avrebbe
appreso della gravidanza della figlia. In particolare, va osservato che sia B.S. sia la G hanno dichiarato che nel 2010 quest'ultima ha accompagnato la figlia al Pronto Soccorso, ma ciò non è in contrasto con la circostanza che S abbia raccontato alla madre tutte le violenze subite solo dopo l'arresto di

La teste G i ha anche chiarito che i suoi problemi economici erano partiti da debiti di gioco, arrivando a un'esposizione di circa 8.000,00 euro. Di aver provato a scontare delle cambiali per coprire questi debiti, che si sommavano agli importi che S.G. le aveva prestato per coprire i debiti di gioco. I soldi delle cambiali erano poi andati a finire in altre mani.

Quanto agli episodi di percosse subite dalla figlia, la teste, su domanda del Presidente, ha risposto: ***"Mia figlia*** *penso che di botte ne ha prese,* ***di botte ne ha prese tante.*** *Io mi ero accorta* ***una sera che è scesa a portargli i soldi ed è salita con una manata in faccia. "... [...]*** Ha chiarito che dopo l'arresto dell'imputato la figlia le ha raccontato tutto, specificando: ".. .*Me lo ha detto, però io le dicevo: "S perché non me lo hai detto prima? Andavamo dai Carabinieri a denunciare". Soltanto che lei aveva paura. Lei qualunque cosa... denunciare aveva paura.* ***Pensava che succedeva chissà che cosa. Magari che gli faceva del male o a mio figlio o a mio marito. È quello. "*** TESTE S.G

L'esame di S.G. (fratello dell'imputato) ha aggiunto ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni delle parti offese.

S.G. ha confermato di aver dato dei soldi alla G e che quest'ultima avrebbe dovuto restituirglieli, mandandoglieli all'occorrenza anche in carcere (posto che S.G era detenuto dal febbraio 2007); tuttavia le lettere che egli inviava alla G (per farsi mandare il denaro) venivano intercettate dal fratello S.A. che si appropriava
dei soldi fingendo di portarli in carcere.

In particolare, ha riferito che una delle modalità attraverso le quali il fratello A riduceva le vittime in uno stato di timore e di paura si estrinsecava nella prospettazione di far del male al fratello quindicenne di S (testualmente: ***"...lui, ha prepotenza come vuole lui con le donne perché sembra in maniera sua con le donne e non con gli uomini, e le minacciava, minacciava che c'era il bambino piccolo della signora G che aveva 15 anni, ha minacciato il bambino".*** E ancora, ***". ..la minaccia, allora minacciava non solamente i soldi miei, minacciava la signora perché poi l'ho saputo dopo di certe persone, che lui minacciava che voleva sempre soldi. "*** cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag.6).

Per quanto concerne il reato di violenza sessuale il teste ha riferito di aver appreso, solo dopo la scarcerazione, ovvero nel 2013, di un episodio in cui B.S. dopo essere rimasta

incita a seguito di un rapporto sessuale con l'imputato, consumatosi sotto minaccia, era stata

costretta da A ad abortire (testualmente: "***Appena sono uscito m'hanno detto tutti motivazione, l'ha picchiata, l'ha fatta abortire, che era incinta di lui perchè i rapporti sessuali con minacce. Lo so che fa queste cose. "*** cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag. 11). Il teste S.G. ha a più riprese evidenziato che attraverso le minacce, poste in essere

nei confronti di B-S. e G.G. , il fratello A) si era appropriato anche

dei suoi soldi.

Il teste ha evidenziato che la lettera prodotta agli atti, datata 7 giugno 2011 e proveniente da J, era stata scritta dal fratello A e indirizzata a B.S. sottolineando che quest'ultimo chiama la B ***" troia, bocchinara".***

Ancora, S.G. ha confermato che la somma complessivamente estorta dal fratello

S.A. alla famiglia B è stata pari a circa 75.000,00 euro, specificando che

(S *:) " M'ha fatto vedere tutti i costi della banca e i soldi che prendevano"... " Perché mi ha fatto vedere tutti i soldi che il padre, perché poi il signore mi diceva altre cose perché non hanno mai detto la verità il padre che è fuori, che prendeva i soldi dalla banca e li davano a* S.A. " (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag.14).

Il teste, dietro contestazione, ha dichiarato che, successivamente alla presentazione della denuncia, S era stata vittima di altri episodi intimidatori; in particolare, sollecitato dal difensore della parte civile, ha confermato un episodio in cui ".. .il 23 giugno 2013 due soggetti tatuati si sono presentati sotto casa di S chiedendo diP.R.. P.R. sono io e
così mi chiamo solamente mio fratello A " (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag-15).

Va rilevato come dalla deposizione di S.G emerga l'esistenza di un rapporto conflittuale tra lo stesso e l'imputato - da ricondursi da un lato, all'instaurazione di una relazione sentimentale tra il teste (S.G) e B.S. dalla quale è derivata anche la nascita di due figli; d'altro lato, alla mancata restituzione del denaro che il fratello S.A. si era fatto consegnare dalla G

Le suddette motivazioni, ad avviso del Collegio, giustificano plausibilmente il sentimento di risentimento riscontrato, tuttavia non sono in grado di inficiare l'attendibilità del teste che è stato coerente nella ricostruzione dei fatti, evidenziando nella sua narrazione una sostanziale conformità a quanto già dichiarato dalle persone offese.

TESTE C.C.

L'esame della teste C è risultato più complesso posto che quest'ultima ha dichiarato di aver rimosso quel periodo doloroso della sua vita perché coincidente con la separazione dal
S.M. (fratello di S.A. e S.G. tuttavia la teste a fronte delle contestazioni delle dichiarazioni rese in fase di indagine, con l'aiuto del P.M., ha confermato quanto dichiarato in precedenza (affermando testualmente "... **se l'ho detto io sì").**

Appare utile riportare alcune dichiarazioni, rese dalla C nella fase delle indagini, lette e confermate in udienza, dichiarazioni dalle quali emergono con chiarezza gli episodi di violenza sessuale perpetrati da parte di S.A. nei confronti di B.S. nonché
l'estorsione posta in essere in danno delle odierne parti civili.

La teste, in particolare, aveva riferito di alcune confidenze rese da G.G. a S.M.

circa gli abusi sessuali subiti dalla figlia (B.S.), nonché in relazione alle somme di denaro che l'imputato estorceva a lei e a B.S. (testualmente *"Sopraggiungeva il mio ex marito, e G chiedeva di parlare con lui. Si appartavano e* ***G sempre piangendo, raccontava a Mi degli abusi sessuali posti in essere dal fratello A e richieste di danaro che A, faceva aS ed a lei stessa"*** (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag.20).

Ad ulteriore conferma dell'episodio in cui B.S. era stata costretta ad abortire, GG aveva dichiarato non solo che G.G. si era recata presso la sua abitazione e le aveva mostrato, in lacrime, un referto ospedaliero (che attestava l'aborto subito dalla figlia) ma anche che, in quel frangente, aveva saputo che il padre del bambino era S.A.

(testualmente "7n *quel momento M era assente,* ***G piangendo e molto mi mostrava un referto ospedaliero attestante l'aborto che sua figlia aveva subito" "***

le chiedevo spiegazioni e lei mi diceva che era stato A a mettere incinta la figlia E ancora, la C ha ricordato, dietro sollecitazione del P.M., che anche S> le aveva raccontato, piangendo, le violenze sessuali e le estorsioni di denaro subite da S.A.

dopo che quest'ultimo era stato arrestato. *"Dopo l'arresto di mio cognato S piangendo mi raccontava che* ***A 1 l'aveva costretta a subire violenza sessuale e inoltre tutti i giorni era costretta a dargli dei soldi*** *per pagargli l'affitto per il suo mantenimento. " ... [...]... "Ho chiesto a S perche ' non avesse sporto denuncia cosi come avevo fatto io con il mio ex marito, e lei sempre piangendo rispondeva di avere terrore di A perché aveva minacciato di far del male al fratello M se si fosse rifiutata. ".* (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag. 21).

Sotto altro profilo, ad ulteriore conferma del reato di estorsione perpetrato nei confronti di B.S. e G.G. , dalla deposizione della teste C emerge che le stesse erano costrette ad indebitarsi fortemente per potersi procurare il denaro che . S-A estorceva loro (testualmente ... ***"madre e figlia mi raccontavano che erano vittime di A .***

A le aveva costrette anche a comprargli una Smart e che i soldi che aveva loro estorto con le minacce erano tanti e che per potersi procurare il denaro si erano fortemente

indebitate" (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag. 22).

La teste, sempre a seguito di contestazione, ha poi confermato che entrambe le parti offese ***'"...erano veramente disperate e spaventate",*** (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag.23).

Giova rilevare che sebbene nel corso della deposizione testimoniale C.C. ex moglie di S.M. (fratello dell'imputato), sia apparsa in un primo momento confusa

- il che è facilmente comprensibile considerato il significativo arco temporale intercorso dai fatti, nonché la difficile situazione personale rappresentata dalla teste - adeguatamente sollecitata quest'ultima ha sostanzialmente confermato quanto aveva riferito durante la sommarie informazioni rese nella fase delle indagini (testualmente "No, che me le abbia raccontate sicuramente si, però non ricordo ora il periodo, **il fatto, cosa è successo,** cioè[1] **ricordo che S veniva da me e mi parlava però io in quel periodo lì ero comunque anch'io ancora peggio di lei, ero lì che stavo male, insomma dovevo separarmi").**

In definitiva, attraverso la deposizione di C.C. trovano ulteriore conforto e precisazione sia l'accusa di violenza sessuale, sia le violenze e le minacce estorsive finalizzate ad ottenere somme di denaro in danno delle vittime (B.S.e G.G.).

TESTE C.F.

Il teste C , in qualità di agente, ha relazionato sulle indagini svolte chiarendo di aver assunto a sommarie informazioni alcuni soggetti e di aver accertato, presso la concessionaria che la signora B aveva acquistato un'autovettura, una Smart, per conto di S.A.

. La signora B aveva effettuato il pagamento mediante assegni, di cui un assegno di 4.700 euro risultava tratto dal conto della nonna diBS (tale R.G.), per

l'acquisto di una Smart che era stata intestata ad S.A.

Il teste ha chiarito che l'auto era stata acquistata nel 2010 mentre le denuncia (che aveva dato inizio agli accertamenti) era stata presentata alcuni anni dopo.

B.S.

All'epoca della denuncia, la macchina, secondo quanto riferito agli inquirenti da era in uso ad V.A. , fratello di V.G. (ex compagna di S.A.).

Il teste C ha dichiarato che la G era stata spesso assunta a sommarie informazioni per vicende legate ad assegni scoperti, confermando che la G ***"... aveva dei crediti verso delle persone e che non riusciva a rientrare e quindi si è rivolto al signor***

quindi. " La donna, secondo la prospettazione del teste, ".. ***. faceva da mediatrice, fra chi aveva bisogno di prestiti lei si adoperava affinchè si andasse da un finanziatore e gli dava i soldi. "*** Tuttavia rispetto a questa supposta attività di intermediazione finanziaria il teste ha dichiarato di non aver svolto indagini, né accertamenti bancari.

Il teste ha, infine, confermato che B-S- era stata vittima di uno stupro a 12 anni e,

all'esito del processo, il colpevole era stato condannato a una pena di 5 anni di reclusione.

Teste B-C-

B.C. , padre di S e marito di G-G- , ha raccontato di aver incontrato

A casa sua S.A. solo poche volte. Di averlo visto per la prima volta nel 2010 mentre

si trovava per strada a parlare con la figlia S

Il teste ha subito fatto riferimento all'episodio dell'orologio, già descritto dalla figlia S e dalla moglie G evidenziando che l'orologio era stato riposto in casa loro e subito

dopo era sparito.

Ha raccontato che la figlia in lacrime lo aveva contattato al telefono dicendogli ***"guarda che A mi seguita a chiedere i soldi per quell' orologio lì, perché lui dice che l' abbiamo perso noi" ".*** (cfr- trascrizioni di udienza del 6.6.18 pag.31).

Dunque, per evitare preoccupazioni alla figlia e porre fine alla richieste, il papà aveva deciso di prelevare le somme richieste dal S all'incirca 2000,00 - 3000,00 euro, che poi S aveva voluto consegnare personalmente all'imputato.

B.C. ha ricostruito con chiarezza le vicende sottese all'estorsione.

Il teste ha specificato di essere rimasto all'oscuro dei fatti per diverso tempo e che la moglie G lo aveva indotto a prelevare notevoli somme dal cono corrente bancario adducendo

come scusa che servissero per pagare le cure mediche della figlia S , asseritamente affetta da un tumore all'utero.

B.C. ha dichiarato che queste richieste di soldi, da parte della moglie, erano continuate per circa un anno e che era arrivato a prelevare circa ottantamila, o novantamila, euro dal proprio conto corrente e da quello cointestato con sua madre (tale L.F .).

Mentre la figlia S solo raramente gli aveva chiesto dei soldi. Il teste ha anche specificato di avere avuto una buona disponibilità di denaro perché, oltre allo stipendio fisso di 1500,00 euro circa, poteva contare su guadagni in nero come musicista e traslocatore.

Ha ricordato l'episodio della macchina, Fiat Marea, che gli era stata bruciata nel giugno 2011; ha riferito delle numerose telefonate ricevute di notte a casa.

Ha precisato di essere venuto a sapere come si erano svolti realmente i fatti solo a distanza di tempo, ovvero quando erano state già sporte le denunce. Ha, infine, dichiarato di non sapere alcunché del vizio del gioco della moglie, né di essersi mai accorto di ammanchi di denaro dal suo portafoglio.

***

Ciò che rileva è che il teste ha confermato che in quel periodo la moglie e la figlia, soprattutto la moglie, gli chiedevano denaro, anche somme consistenti, con notevole frequenza e ciò risulta dalla documentazione bancaria acquisita agli atti. Inoltre, da un calcolo approssimativo dei prelievi che risultano effettuati sia dal conto corrente che il signor B aveva in comune con la madre, sia dal libretto di risparmio, nell'arco di un anno si riscontrano prelievi di denaro contante per 65.000 euro, senza contare comunque le somme liquide. B.C. ha anche

confermato che moglie e figlia gli avevano detto che la B aveva una grave malattia e quindi giustificavano le richieste di denaro con la necessità di fare visite private, perche' prenotandole col Servizio Sanitario Nazionale i tempi sarebbero stati troppo lunghi. Il B ha confermato anche un'altra circostanza riferita da entrambe le persone offese, ossia che nell'estate del 2010 era stato costretto a interrompere le vacanze - si trovava sul lago di

— ed è dovuto rientrare a perchè la figlia aveva bisogno di soldi. Dagli estratti conto risultano due prelievi: uno a luglio del 2010 di 6.000 euro e l'altro ad agosto del 2010 di 500 euro, presso la filiale di

Sintetizzando gli esiti dell'istruttoria risulta provata la responsabilità penale dell'imputato.

E emerso dall'istruttoria dibattimentale che per un lungo arco temporale, durato più di un anno, B.S. e G.G. hanno vissuto in un clima di vessazione. La G ha riferito che *"Era un vero e proprio un incubo"*. Le due donne sono state vittime di minacce e violenze psicologiche e, in alcuni casi, anche fisiche.

B.S. ha spiegato le minacce riferendo che l'imputato le aveva prospettato di fare del male ai suoi familiari, in particolare al fratello più piccolo; ha detto anche che alcune volte, quando non aveva soldi, è stata percossa.

Le modalità, in cui si estrinsecavano le minacce, sono state spiegate chiaramente anche dalla G che ha riferito come l'imputato le dicesse che se non portava i soldi le avrebbe mandato gli albanesi sotto casa, avrebbe fatto del male al figlio più piccolo, le avrebbe fatto fuori la figlia e il marito.

Sussistono, inoltre, numerosi riscontri esterni a conferma di quanto dichiarato dalle parti offese.

In particolare, la circostanza che la B abbia acquistato e pagato un'autovettura che è stata intestata ad S.A. e' provata documentalmente con gli assegni tratti dal conto della nonna R.G. infatti, risulta dalla proposta di acquisto agli atti e dall'annotazione del titolare della che l'auto e' stata acquistata dalla B , pagata con un assegno della nonna materna della B ed è stata intestata all'imputato.

Risulta irrilevante, rispetto alla consumazione del reato di estorsione, la circostanza che l'imputato in quel periodo avesse la patente, o che fosse scaduta, posto che ciò che assume rilievo è l'attribuzione patrimoniale, conseguente all'intestazione di un

autoveicolo in favore del S , senza che vi sia alcuna causa giustificativa diversa dalle condotte estorsive poste in essere dall'imputato.

Né è idonea a scalfire il quadro probatorio la circostanza, prospettata dal maresciallo C , circa l'ipotetico svolgimento di una attività illecita da parte della G , ovvero di un'attività di intermediazione finanziaria. Infatti, non solo il teste C ha chiarito che nessuna segnalazione e' stata fatta dai Carabinieri di alla Procura Della Repubblica, ma anche che nessuna indagine e' stata avviata. La signora G semplicemente, ci dice il maresciallo, e' stata sentita in relazione ad alcuni assegni scoperti. Nessun processo è stato fatto a carico della G . Peraltro, la supposta attività di intermediazione della G risulta, allo stato, smentita dall'esposizione debitoria della donna, né si spiegherebbe perché quest'ultima avrebbe dovuto dare dei soldi all'imputato laddove, secondo quanto ipotizzato dal teste C , la G sarebbe stata l'intermediaria e l'imputato sarebbe stato colui che andava a recuperare i crediti. Dalle prove assunte è emerso chiaramente che tra le persone offese e l'imputato esisteva un accordo di tipo economico, in relazione alla ripartizione delle somme recuperate da quest'ultimo, tuttavia non è emersa alcune ragione che giustificasse la continua richiesta di soldi da parte dell'imputato.

S.G. ha chiarito che l'imputato non agiva per recuperare i soldi che egli aveva dato alla G . Inoltre, anche a voler ipotizzare che l'imputato avesse agito per recuperare quei soldi, soldi che non ha mai dato al fratello ma ha trattenuto per sè, realizzando un ingiusto profitto, ciò comunque non influirebbe sulla ricostruzione del fatto, ovvero sulle modalità illecite, consistite nell'uso della violenza e delle minacce per le richieste di restituzione, così come attuate ai danni delle parti offese.

Ancora, diversamente da quanto ipotizzato dal Pubblico Ministero, non costituisce una contraddizione la circostanza che la G abbia detto che aveva il vizio del gioco mentre il marito abbia negato. È, infatti, più che plausibile che la donna, pur avendo avuto problemi di ludopatia, non ne abbia parlato in famiglia. Anzi, proprio il contesto in cui si sono svolti i fatti testimonia che " veniva tenuto all'oscuro dei problemi della famiglia. Infatti, tutti i protagonisti della vicenda hanno confermato come fosse stato inventato che S fosse affetta da un tumore per recuperare, dal padre ignaro, i soldi da corrispondere ad s.A.

. Anche l'imprecisione circa le ragioni per cui sarebbe stato consegnato l'orologio, ovvero che (secondo S e la madre) l'imputato lo aveva consegnato a S perchè doveva farlo valutare e doveva venderlo o, invece, perchè (secondo B.C.) doveva essere portato a riparare, sono circostanze che non minano affatto l'attendibilità delle persone offese. Si tratta di un elemento di contorno, che non scalfisce il nucleo essenziale del fatto pacificamente ricordato da tutti come un momento di particolare tenore di S che era incalzata dalla richiesta di denaro dall'imputato.

Ancora, con riferimento alla mancata conferma, da parte del padre di S , del riscontro di ammanchi di somme, sottrattegli dal portafogli, giova rilevare che B.C. ha detto di non essersi accorto di ammanchi, ma non ha escluso in maniera certa che potrebbero essergli state sottratte delle somme dal portafogli. Il teste B.C. ha anche spiegato che faceva parecchi lavori in nero (musicista e traslocatore) e veniva pagato in contanti, quindi è plausibile che potesse non accorgersi di ammanchi di 20,00 e 50,00 euro.

Peraltro, l'imputato, non sottoponendosi all'esame, non ha fornito nessuna plausibile ricostruzione alternativa dei fatti.

Viceversa le dichiarazioni delle persone offese devono essere, comunque, lette e inquadrate in una visione d'insieme, senza trascurare molteplici fattori, quali non solo il tempo trascorso (posto che dai fatti sono comunque passati oltre 7 anni) - inoltre la reiterazione, praticamente, quotidiana delle condotte illecite è, comprensibilmente, stata riferita con non poche difficoltà per collocare nel tempo i singoli episodi. Le condizioni culturali e socio - ambientali in cui si sono svolti i fatti, nonché le condizioni personali delle persone offese (ricordando che B.S.

è soggetto particolarmente vulnerabile, posto che in passato era già stata vittima di abusi sessuali), che indubbiamente hanno influito sulla loro capacità di riferire i fatti, determinando alcune imprecisioni che sono, tuttavia, come già chiarito, indice di genuinità delle testimonianze. Infine, particolare rilevanza ha rivestito la condizione di soggezione psicologica in cui le persone offese versavano all'epoca dei fatti.

Ritiene il Collegio che, come condivisibilmente affermato dalla difesa delle parti offese, *la condizione di soggezione psicologica della vittima del reato sia una circostanza più che idonea ad influire sui imprecisioni e incongruenze.*

In casi, come quello in esame, dunque, le dichiarazioni delle persone offese vanno inquadrate in una visione d'insieme in cui i dettagli di contorno assumono minore

valenza rispetto allenterò insieme probatorio, che va inquadrato e focalizzato alla luce di un criterio di "ragionevole plausibilità". Questo quadro d'insieme, nel caso specie, è stato chiaramente messo a fuoco nelle dichiarazioni delle persone offese e ha trovato riscontro nelle altre testimonianze assunte, nonché nella documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento.

Risultano documentati i prelievi di denaro che non hanno nessuna altra giustificazione plausibile se non quella che e' stata riferita dalle persone offese, le cui imprecisioni o incongruenze nel ricostruire tutta la vicenda vanno lette alla luce di un clima di intimidazione e di vessazione psicologica.

Le medesime considerazioni sopra svolte devono essere estese alle dichiarazioni rese da B_S- con riferimento agli episodi di violenza sessuale subiti.

La B ha ampiamente riferito che aveva paura dell'imputato, che l'imputato aveva minacciato di far del male ai suoi familiari, soprattutto al fratellino più piccolo. Ciò posto, le minacce precedentemente esplicitate di fare del male ai familiari erano sicuramente idonee a incutere paura nella B che, anche, in ragione delle estorsioni che stava subendo da alcuni mesi, del fatto che era stata percossa (le volte in cui non aveva soldi da consegnare), arrivando ad inventare, insieme alla madre, una malattia per giustificare la continua richiesta di soldi fatta al padre, testimoniano lo stato di soggezione in cui la donna è stata costretta a subire i rapporti sessuali. La B non urlava, scendeva per "evitare problemi", per evitare che S.A , durante la notte urlasse, per paura che svegliasse, spaventasse il padre che in quel periodo non stava bene. La B ha detto chiaramente di essersi sentita "costretta".

Anche le lettere, acquisite agli atti del dibattimento, sono state consegnate ai Carabinieri dalla E e testimoniano un ulteriore strumento di intimidazione, perché l'imputato anche dal carcere ha continuato ad avanzare le sue pretese illecite, chiedendo alle donne di provvedere a pagare tutto quello che c'era da pagare. Lettere, che contengono solo apparentemente frasi affettuose, ma nelle quali sono chiari i toni intimidatori. L'Imputato scrive, infatti, alla B

"Faz *la brava, sai a cosa mi riferisco, non parlare con nessuno che poi io vengo a sapere tutto. Qualsiasi cosa c'è da pagare, pagate",* contengono, inoltre, delle minacce velate, del tipo *"Salutami M. m*.

Deve, dunque, concludersi che dalle prove raccolte in dibattimento emerge con estrema chiarezza il clima di sopraffazione in cui B.S. è stata costretta a subire le violenze
sessuali dalla stessa descritte.

Dunque, a fronte di un vaglio positivo di attendibilità complessiva delle persone offese non può che concludersi per un giudizio di piena responsabilità penale dell'imputato.

Risultano pienamente provate le fattispecie commesse ai danni di B.S. : S.A.
usava violenza fisica e verbale contro la donna, minacciandola, talvolta percuotendola e abusando sessualmente di lei, in tal modo facendosi consegnare del denaro contante dalla persona offesa, nonché prestazioni sessuali estorte senza il suo consenso.

Parimenti risultano pienamente provate le condotte estorsi ve commesse ai danni di G.G.

La qualificazione giuridica dei fatti risulta corretta. Infatti, risulta la prova della sussistenza del reato di estorsione, riferibile all'odierno imputato. È provato che le dazioni di denaro sono state fatte perché la G e la B i erano intimorite dalla minaccia dell'imputato di far del male ai loro prossimi congiunti e, in particolare, al figlio minore della G e fratello della B , peraltro alle violenze psicologiche si affiancavano sovente, ai danni di B.S.
anche le violenze sessuali e quelle fisiche.

Parimenti risultano provati gli episodi di violenza sessuale subiti dalla Bi che si sono tradotti anche in una gravidanza indesiderata (come attestato dal certificato medico acquisito agli atti).

Giova rilevare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "*... integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. nella forma c.d. "per costrizione" disciplinata dal comma 1 qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto coniugale o paraconiugale, atteso che non esiste all'interno di detto rapporto un diritto all'amplesso, nè conseguentemente il potere di imporre od esigere una prestazione sessuale senza il consenso del partner (Sez. 3, n. 14789 del 04/02/2004 - dep. 26/03/2004, Riggio. Rv. 228448). Il concetto di*

intimidazione psicologica rimanda necessariamente al peculiare contesto spazio temporale nel quale si svolge l'azione, assumendo rilievo le contingenze specifiche che oltre a comprimere la capacità di reazione del soggetto passivo, ne limitino in concreto l'espressione di volontà: non vale ai fini del perfezionamento del delitto l'espressione manifesta del dissenso della vittima allorquando la sua volontà venga coartata dal timore delle conseguenze ben più pregiudizievoli che ai suoi occhi scaturirebbero dal rifiuto esplicito all'atto sessuale impostole, quale forma di violenza indiretta, dall'agente. " Cass. pen. Sez. Ili, Sent., (ud. 21/06/2018) 29-08-2018, n. 39223

Ciò premesso, il contesto, sopra evidenziato, di sopraffazioni, minacce e violenze che hanno incessantemente caratterizzato il rapporto intercorso tra la p.o. B.S. e l'imputato che,

per effetto delle sue condotte, aveva ridotto la donna ad uno strumento del suo volere, nonché bersaglio continuativo dei suoi impulsi sessuali, rileva ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di violenza sessuale come contestato.

Quanto poi al trattamento sanzionatorio deve osservarsi come dall'esame del casellario è emersa 1'esistenza di una pluralità di precedenti penali, inoltre dalle emergenze processuali risulta delineata un personalità altamente pericolosa, incline a compiere atti di violenza al fine di raggiungere scopi illeciti. Deve, pertanto, essere espressamente esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp. non essendo emersi elementi positivamente valutabili in tal senso.

I reati innanzi descritti possono essere uniti sotto il vincolo della continuazione: l'omogeneità delle condotte ed il lasso temporale unitario in cui le stesse sono state realizzate rende evidente la sussistenza di un unico disegno criminoso; la violazione più grave deve essere individuata nel delitto di violenza sessuale contestato al capo B) in ragione della maggiore gravità e del disvalore dei fatti, valutati in concreto, che, ripetutisi con cadenza quasi quotidiana, hanno fortemente compromesso la libertà di autodeterminazione della parte offesa B.S. , con evidente lesione del bene interesse protetto dalla norma.

Passando alla determinazione della pena, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di anni otto di reclusione, così determinata: pena per il reato di violenza sessuale di cui al capo B) della rubrica, ritenuta la continuazione interna, anni sette di reclusione (ovvero, pena base anni 6 di reclusione, aumentata per la

continuazione interna ad anni sette di reclusione - pena che si discosta dal minimo edittale in ragione della frequenza quasi quotidiana delle violenze e delle modalità intimidatorie con cui le violenze risultano perpetrate); aumentata per la continuazione con il delitto di estorsione di cui al capo A) alla pena di anni otto di reclusione. All'affermazione della responsabilità penale segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 29 ss. e 609 non c.p. l'imputato deve essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena. Ed ancora interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

A pena espiata, considerata l'entità della pena irrogata all'imputato, nei confronti del suddetto deve, ancora, essere applicata la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per anni 2.

Venendo alle richieste formulata dalle parti civili, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 cp.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Si è ricostruito che l'imputato è responsabile di gravissimi e ripetuti episodi di violenza sessuale e minacce estorsive.

G.G.
B.S. ha descritto quanto accadutole, nonché la paura e il dolore provato. Parimenti ha evidenziato lo stato di sofferenza che era stato ingenerato dalle condotte

dell'imputato, producendo anche documentazione medica.

In relazione alle conseguenze di quanto patito, S ha dichiarato che in quel periodo non era riuscita neppure più a lavorare. Sono stati acquisiti, inoltre, i documenti che attestano il prelievo di circa 65.000 euro dai conti riferibili alla famiglia B , utilizzati per far fronte alle richieste estorsive provenienti dall'imputato.

L'entità degli effetti economici e morali di quanto sopra descritto può essere quindi, in questa sede, individuata, in via equitativa, nella somma di € 82.500,00 in favore di B.S. e di € 37.500,00 in favore di G.G , somme che l'imputato deve versare in loro favore,

essendo stata raggiunta la prova sia del danno patrimoniale (costituito dagli esborsi effettuati, pari ad euro 75.000,00 divisi equamente rispetto alla due vittime del reato di estorsione), sia del danno morale patito da in conseguenza della numerose violenze subite e liquidato

equitativamente in euro 45.000,00 tenuto conto della gravità delle condotte, del lungo lasso temporale in cui si sono svolti i fatti e della sofferenza patita dalla B in seguito all'aborto, per l'importo complessivo specificato nel dispositivo.

Ancora, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili per il presente giudizio, che, valutati i parametri in vigore e l'attività svolta, si determinano in complessivi € 2580,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge (specificando che la suddetta somma dovrà essere versata a favore dello Stato anticipatane, essendo la parte offesa B.S. ammessa al patrocinio a spese dello Stato), nonché in ulteriori € 890,00, oltre IVA e CPA come per legge quanto alla posizione di G.G.

Considerata la complessità della vicenda trattata, si indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

S.A.
DICHIARA

, colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 29 ss. 609 non c.p.

DICHIARA

S.A. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena; interdetto da ogni incarico attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno
Visti gli artt. 220 ss. cp

APPLICA

ad S.A. , a pena espiata, la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per anni 2.

Visti gli artt. 538 ss. cpp

CONDANNA

S.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dalle parti civili costituite B.S. e G.G. , liquidati in via equitativa nella somma di € 37.500,00 in favore di G.G. e di € 82.500,00 in favore di B.S. ;

condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle suddetta parti civili per il presente giudizio che si liquidano € 2.580,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da versarsi a favore dello Stato anticipatane quanto alla posizione di B.S. ,

ammessa al patrocinio a spese dello Stato; nonché in ulteriori € 890,00, quanto alla posizione di GG , oltre IVA e CPA come per legge.

FISSA

in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

MI 04.07.2018

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico di Milano dr.ssa Valeria Recaneschi

alla pubblica udienza del **20.6.2019** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nel procedimento penale nei confronti di
G E.J. nato a
1990, con domiciliato dichiarato in
(Repubblica Dominicana) il (BS),
assente',
Difeso d'ufficio dall'Avv.
, del foro di

IMPUTATO

presente;
Come da allegato
Con l'intervento del P.M.
— giusta delega

Per i seguenti delitti p. e p. da:
A) del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. poiché sottoponeva la convivente T.P. B.C. a maltrattamenti fisici e psicologici, abitualmente
ingiuriandola, denigrandola e minacciandola con epiteti e frasi, anche a mezzo di telefonate o messaggi, quali: "cagna, puttana, stronza maledetta... "o "...appena arrivi in Italia ti ammazzo ...è meglio che non ti fai più vedere perché ti ammazzo... me la paghi, voglio il tuo sangue ", "ti ferirò nel punto in cui ti farà più male... " rendendo così intollerabile la convivenza. Nella specie, tra i numerosi episodi:

- nel maggio 2016, in un appartamento di aggrediva la donna con
schiaffi
al volto, la bloccava e stringendole le mani al collo fin quasi a soffocarla, le faceva urtare
più volte la testa contro al muro, dicendole: "Devi rispettarmi! ", sino all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri chiamati in soccorso dalla donna;
- a fine ottobre 2016, in una camera d'albergo presso la !
la strattonava, le dava calci al bacino e sputandole in faccia la gettava sul letto dicendole: "tu
sei mia... tu per me sei sporca!
- il 28 novembre 2016, a percuoteva la persona offesa prendendola
per i capelli e facendole urtare la testa più volte contro un muro, fino a farle perdere conoscenza per qualche secondo, cagionandole le lesioni personali meglio descritte al capo B);
- il 20 dicembre 2016, presso una camera d'albergo in , le stringeva le mani al collo, la prendeva per i capelli e la colpiva con un pugno tra bocca e mento facendola sanguinare, per poi darle calci sul ventre, smettendo solo quando lei affermava di essere incinta, per poi ricominciare aggredendola di nuovo, cagionandole le
lesioni personali meglio descritte al capo B);
In i e altrove, dal maggio 2016 sino al dicembre 2016
B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 582, 585, 576 n. 5 c.p. poiché, con più atti esecutivi

di un medesimo danno criminoso, in tempi diversi, cagionava alla convivente
TP. B.C. e seguenti lesioni personali:

in data 28/11/2016, a , percuoteva la donna prendendola per i capelli e facendole urtare la testa più volte contro un muro, fino a farle perdere conoscenza per qualche secondo, cagionandole la seguente lesione personale dalla quale derivava una malattia del corpo per "riferite percosse multiple", con prognosi di 5 gg;

in data 21/12/2016, presso una camera d'albergo in , le stringeva le mani al collo, la prendeva per i capelli e la colpiva con un pugno tra bocca e mento facendola sanguinare, per poi darle calci sul ventre, smettendo solo quando lei diceva di essere incinta, per poi ricominciare aggredendola di nuovo, cagionandole le seguenti lesioni personali dalle quali derivavano una malattia del corpo e della mente consistita in: "Abuso emotivo/psicologico di adulto — Concussione e moderata perdita di conoscenza — Distorsione e distrazione del collo — Percosse e molestie multiple verbali e fisiche + minacce di morte, stalking ripetuto TC facciale, CDF cervicale, tentativo di strangolamento con ecchimosi multiple in sede cervicale e toracica, trauma addome, policontusa", giudicata guaribile in 30 gg.

Con l'aggravante di aver commesso ii fatto in occasione del delitto di cui all'art 572 c.p.

In il 28/11/2016 ed il 21/12/2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede, per il reato di maltrattamento l'assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p. perché il fatto non sussiste; per il reato di lesioni chiede, non concedibili le attenuanti generiche, la pena di anni 2 di reclusione.
La DIFESA chiede per il reato di cui al Capo A, l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per il reato di cui al capo B chiede, esclusa 1'aggravante, il minimo della pena e la sospensione della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 22.11.2017 il GIP. presso il Tribunale di Milano rinviava a giudizio G. E.J. per l'udienza del 24.1.2018 dinanzi a codesto Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato meglio specificato nell'allegato capo di imputazione.
In tale sede il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica alla parte offesa e allo stesso imputato, ne disponeva la rinnovazione.
All'udienza del 30.3.2018 veniva aperto il dibattimento con le richieste di prova del P.M e della difesa, prove ammesse dal Tribunale con ordinanza cui si rinvia.
All'udienza del 25.6.2018 il processo veniva rinviato in ragione della adesione da parte della difesa alla astensione dalle udienze proclamata dalla U.C.P.I.
L'udienza del 12.10.2018 veniva rinviata per ragioni d'ufficio.
All'udienza del 22.1.2018, celebratasi dinanzi alla sottoscritta, il processo veniva rinviato nuovamente in ragione della adesione da parte della difesa alla astensione dalle udienze proclamata dalla U.C.P.I.
All'udienza del 9.4.2019 venivano escussi i testi richiesti dal P.M., veniva inoltre escussa la parte offesa, P B.C.
All'udienza del 20.6.2019 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Valutazione del materiale probatorio

Preliminarmente va osservato che la persona offesa risulta attendibile, la sua deposizione è risultata intrinsecamente coerente e riscontrata dalla produzione

di certificati medici, dalle dichiarazioni degli altri testi, posto che la accesa litigiosità intercorrente tra le parti è dato incontestato.
Il suo narrato è risultato logico e dettagliato pur non scevro da piccole contraddizioni e vuoti di memoria circa l'esatta collocazione temporale degli episodi. Proprio tale circostanza conferma, però, la credibilità della teste in quanto risulta totalmente giustificata dal visibile coinvolgimento emotivo nel ripercorrere la dolorosa vicenda, tanto che la stessa, ha mostrato commozione durante la
deposizione e più volte ha ribadito la circostanza che dal momento dei fatti ha cercato di rimuovere quanto accaduto.

Va poi evidenziato che la p.o. non si è costituita parte civile, dimostrando con ciò di non aver alcun interesse alla punizione dell'odierno imputato.

Parimenti attendibili si sono dimostrati gli altri testi sentiti in dibattimento in quanto la descrizione dei rapporti intercorsi tra la p.o. e l'imputato collimano tra di loro.

Ciò premesso, sulla base delle deposizioni della persona offesa, degli altri testi e del contenuto delle produzioni documentali, in assenza di una diversa ricostruzione fornita dall'imputato che è rimasto assente, i fatti di cui all'imputazione possono essere ricostruiti nei seguenti termini.

L'imputato e la persona offesa hanno avuto una relazione durata circa un anno.

Fin dai primi tempi della relazione, in occasione degli incontri tra i due - che si svolgevano in luoghi di dimora occasionale (camere d'albergo o stanze prese in affitto per trascorrere pochi giorni) è emerso il temperamento violento del G E J- e il suo atteggiamento possessivo e manipolatore, dovuto alla sua forte gelosia. In almeno due episodi, l'imputato non si è limitato ad offendere ed aggredire verbalmente la compagna, con insulti e minacce anche di morte, ma ha posto in essere vere e proprie violenze fisiche, consistite - tra le altre - in pugni, calci e schiaffi al volto di una efferatezza tale da lasciare segni evidenti sul corpo della vittima e renderle necessario sottoporsi a cure mediche presso il pronto soccorso di zona.

All'esito delle aggressioni, allorquando la parte offesa tentava di porre fine alla relazione, il G E J- incominciava a tempestarla di telefonate e messaggi, anche creando falsi profili facebook, minacciandola di togliersi la vita ed attribuendole la colpa del proprio uso di droga.

La crisi della coppia era talmente conclamata che la persona offesa, per sottrarsi aUe continue violenze del partner e per riuscire a chiudere la relazione, decideva di fare rientro nel proprio paese d'origine per alcuni mesi.
E in tale contesto che si inquadrano le condotte contestate all'imputato, condotte che sono state ben descritte dalla persona offesa e i cui esiti sono documentati nei certificati medici in atti.
Ciò premesso in punto di valutazione della prova, ai fini della ricostruzione dei fatti occorre muovere dalla deposizione della p.o.

Le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi del P.M,

T.P. B.C. ha ricostruito la dinamica della relazione con l'imputato, descrivendo dettagliatamente gli episodi specificati nel capo di imputazione.

Con riferimento ai fatti accaduti nel maggio del 2016, la p.o, ha riferito di essersi trovata a all'interno di un appartamento preso in affitto per pochi

giorni, quando il G -E J- , ingelosito da conversazioni "whatsapp" lette sul

cellulare della compagna, ha incominciato a picchiarla - lasciandole anche dei segni sul volto - e a spingerla, facendola cadere per terra. In quel momento la T.P. B.C. ha chiamato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, su richiesta della

stessa, hanno invitato l'imputato a lasciare l'appartamento. Quest'ultimo ha comunque lasciato la stanza spontaneamente.

La p.o, ha ammesso che in quel frangente aveva omesso di riferire agli Agenti intervenuti di essere stata picchiata, limitandosi a chiedere di accompagnare fuori

G. E.J

L'agente di C.C., D.p , in servizio durante l'intervento svolto a nella la sua testimonianza, ha confermato la versione fornita dalla T.P. B.C sia per quanto riguarda il luogo e la data dell'intervento, sia per quanto riguarda la dinamica dei fatti: *«Si, abbiamo fatto un intervento notturno. Non lo dimentico perché erano le due di notte»* Aggiunge: *«Praticamente, la ragadi diceva che non voleva continuare la relazione con questo ragazzo qui»,* e poi, « *Il ragazzo continuava a dire che voleva restare con lei e invece la ragazza aveva chiamato per dire "io non lo voglio più in casa"»* conclude, *«lo voleva allontanare».*

I1D.P. 5 a domanda dell'avvocato della difesa, ha riferito di aver chiesto alla T.P. B.C. se fosse stata picchiata o se avesse subito violenze ma questa aveva risposto

di no, desiderando solamente interrompere il rapporto con il G. E.J.

Su domanda del Giudice, ha confermato che l'intervento era stato probabilmente richiesto dalla p.o. ma il dato non era riportato sull'ordine di servizio e lo stesso non forniva alcuna ulteriore precisazione sul punto.

Ulteriore episodio di violenza è quello verificatosi ad tra la fine di

Novembre e gli inizi di Dicembre del 2016. La p.o. si trovava con il G. E.J all'interno di un appartamento preso in affitto quando è scoppiato un litigio, sempre a causa di gelosie generate da futili motivi.

In particolare, causa della lite sono stati alcuni "like" su facebook e alcuni messaggi su "whatsup", rinvenuti sul telefono della T.P. B.C. L'imputato, accecato dalla gelosia, nel corso del litigio, le ha messo le mani al collo strangolandola, l'ha sollevata da terra afferrandola per i capelli e poi presa a calci e spinta contro il muro facendole sbattere la testa. B B.C.-ha riferito testualmente *«Praticamente mi ha patto cadere. Mi stava strangolando quasi. Io per difendermi perché sapevo come reagiva ho preso un coltello, così: "lasciami in pace" e alla fine, siccome è più grande di me, mi ha tolto il coltello e mi ha dato dei calci, mi ha fatto. ..nella testa, tipo mi ha sbattuto la testa sul muro».* Il P.M. è intervenuto chiedendo cosa fosse successo dopo e la teste ha risposto: « *ad un certo punto ho perso i sensi perché questo metodo suo, di strangolarmi... io pensavo che ero forte ma ho perso i sensi e sono caduta. Mi ha buttata pure in aria»*

Il racconto è proseguito con la dettagliata descrizione del momento in cui è stata sollevata in aria: *«Lui mi ha preso con una mano per i capelli e con l'altra alla vita dei pantaloni e mi ha sollevato da terra perché voleva lanciarmi a terra».*

Dopo aver ripreso i sensi la T.P. B. Ci è recata al Pronto Soccorso del Comune di ove, previa accettazione con codice Giallo, le sono state riscontrate: *"contusioni, gravi, ecchimosi al braccio destro, contusione ecchimiotica braccio sinistro. L'ecchimosi alla parte alta del torace e del collo".*

Alla dimissione è stata posta una prognosi di 5 giorni.

I fatti accaduti nel Dicembre 2016 presso sono

quelli in cui la modalità della condotta dell'imputato hanno raggiunto l'apice della gravità.

I due avevano deciso di trascorrere del tempo insieme e si trovavano presso un

Hotel sito nelle vicinanze della stazione centrale d

La TPBC ha riferito che la causa della lite, anche in questo caso, è stata relativa a dei messaggi contenuti sul proprio telefono cellulare, letti dal G. E.J. approfittando del fatto che lei stesse dormendo.

L'imputato, già visibilmente alterato, ha inoltrato una videochiamata nei confronti di un amico della TPBC immortalandola nuda sul letto e mostrandola all'uomo dall'altra parte del telefono, rivolgendogli domande del tipo: "Ma tu stai insieme a questa puttana?"

Conclusa la video chiamata, è iniziata la discussione. La TPBC ha minacciato di andare via, lasciando l'albergo ma il G. E.J. l'ha trattenuta. A questo punto la T.P.BC. ha cercato di prendere a sua volta il telefono cellulare dell'uomo ma non è riuscita a raggiungere il tavolo sopra il quale era poggiato il telefono in quanto era stata violentemente strattonata, gettata sul letto e afferrata per la gola con entrambe le mani come per strangolarla. L'imputato, dopo averla gettata sul letto, buttatosi su di lei, le ha sferrato un pugno sul volto e ha continuato a stringerle il collo con le mani, insultandola e minacciandola con frasi come *«Mi hai rotto, mi hai rotto. Maledetta, maledetta. Ti ammazzo e poi mi ammazzo io».*

Terrorizzata da quanto si stava verificando, e temendo per la propria incolumità, la p.o. ha cercato di sottrarsi alla violenza del G. E.J. dicendogli la prima cosa che le venisse in mente, ossia di essere incinta.

Dopo aver parzialmente calmato la furia del G. E.J. tranquillizzandolo con parole rassicuranti, simulando una riconciliazione finalizzata in realtà esclusivamente a consentirle di lasciare la stanza e scappare via, la ragazza si è rivestita ed è uscita di corsa. La fuga non ha comunque avuto esito positivo perché il G. E.J. l'ha rincorsa e ritrascinata dentro la stanza.

A questo punto, dopo averla afferrata per i capelli ha iniziato a darle dei calci sulla pancia, urlando: « *Puttana, mi vuoi fregare. Sei una bugiarda come sempre».*

Subito dopo, la p.o. ha riferito di essere stata buttata sul letto a pancia in giù mentre il G.E.J. posizionatosi su di lei, con la mano le teneva tappato il naso e la bocca per impedirle di urlare. Ha ricordato che questo gesto le ha reso quasi impossibile respirare, tanto da essere stata sul punto di svenire.

Sconvolta dalla paura, e gravemente preoccupata per la propria vita, la TPBC ha cercato nuovamente di tranquillizzare l'imputato, assecondandolo nella richiesta di non raccontare a nessuno l'accaduto, porgendogli le proprie scuse e promettendo di non comportarsi male mai più.

Convinto il G. EJ. che gli avrebbe accordato il proprio perdono e asciugato il sangue dal viso, i due sono usciti dalla camera e si sono avviati verso la stazione della metropolitana. Per nascondere gli evidenti segni dell'aggressione subita, la TPBC ha nascosto il labbro gonfio sotto la sciarpa.

Giunti alla stazione, mentre il G.E.J. la teneva saldamente per la mano, la p.o. è riuscita finalmente a chiedere aiuto. Avvistati due Agenti delle forze dell'ordine, ha spostato la sciarpa dal viso lasciando vedere il gonfiore al labbro e ha iniziato a chiedere aiuto, attirando l'attenzione dei due agenti e denunciando di essere stata picchiata. Il G.E.J. per difendersi, ha dichiarato agli agenti che signora stesse mentendo.

A questo punto, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'istituto di . Dal referto medico prodotto si evince che a seguito dell'accettazione in codice giallo, alla vittima sono state diagnosticate *"abuso emotivo psicologico/ concussione con moderata perdita di conoscenza/ distorsione e distrazione del collo/percosse e molestie multiple verbali e fisiche con tentativo di strangolamento con ecchimosi multilple in sede cervicale e toracica, trauma addome, policontusa* con prognosi di 30 giorni,

I gravi fatti riportati dalla TPBC risultano pienamente confermati dal referto acquisito agli atti. La natura delle lesioni, la collocazione dei lividi esaminati e il notevole periodo di prognosi stimato nel secondo accesso al P.s., offrono una conferma circa la veridicità delle affermazioni della p.o., nonché rispetto alla modalità di svolgimento della condotta.

In seguito a quell'episodio, la p.o. è stata accolta presso una comunità protetta, prima di far rientro in casa del padre. Nonostante la fine della relazione, il comportamento dei G.E.J. successivo ai reato non ha evidenziato alcun profondo pentimento o ravvedimento per il comportamento tenuto. Lo stesso ha, infatti, continuato a cercare la TPBC chiedendole del danaro, tempestandola con oltre 100 telefonate al giorno e contattandola anche tramite falsi profili creati ad arte sui social network.

Durante la permanenza in comunità, la TPBC ha svolto diversi colloqui con la dott.ssa A (assistente sociale). Chiamata a deporre, la stessa ha dichiarato che la paziente le aveva confidato i gravi fatti accaduti nella giornata del 20 dicembre 2016, confermando in pieno la versione fornita dalla vittima: «D/ *signora mi ha riferito che la mattina del giorno 21.12 si è svegliata mentre il compagno aveva in mano il telefono e la stava riprendendo, stava facendo una videochiamata con uno dei numeri maschili a caso individuati sulla rubrica telefonica. J la signora ha cercato di prendere il telefono ma il compagno l'ha aggredita e*

minacciata. Ha tolto il filo del telefono fisso che la signora ha provato ad utilizzare per chiedere aiuto all'hotel e l'ha colpita con un pugno. La signora mi ha riferito di aver percepito la sensazione di non respirare in quanto il sig. G_E_J_ *fo aveva messo le mani al collo e aveva tentato di fare quest'azione anche con una sciarpa. La signora mi ha riferito che si è bloccato quando lei gli ha detto di una possibile gravidanza e gli ha detto che sarebbe tornata a casa senza riferire nulla di tutto ciò. Quindi lui l'ha accompagnata fuori dall'hotel, la signora si è divincolata ed è riuscita a chiedere aiuta».*

La testimone, ha confermato, inoltre, che quello appena descritto non era stato l'unico episodio di violenza che la TPBC le aveva raccontato. Circa 15/20 giorni prima, la p.o. le aveva raccontato dei fatti accaduti a , dove era stata *«aggredita, colpita e minacciata».* La testimonianza della dott.ssa ha confermato, quindi, anche la veridicità dei fatti raccontati dalla TPBC relativi al 28 novembre ad .

Anche dopo questi fatti l'imputato ha continuato per un certo periodo ad importunare la p.o. mediante invio di messaggi telefonici.

Conclusioni

Orbene i fatti così come emersi in sede di istruttoria integrano certamente il reato contestato all'odierno imputato, al capo B dell'imputazione, avendo lo stesso cagionato alla persona offesa, le lesioni di cui all'imputazione, medicalmente accertate dai certificati medici in atti.

Le lesioni personali cagionate risultano, peraltro, collocate in una dimensione spazio temporale ridotta essendosi verificati a distanza di circa venti giorni l'uno dall'altro, all'interno di una cornice relazionale caratterizzata da continui abusi, insulti e vessazioni di carattere morale e materiale ai danni dalla persona offesa. Emerge, poi, che il motivo scatenante la violenza è pressoché il medesimo in tutti gli episodi La profonda gelosia del G.E.J. scatenata tutte le volte delle conversazioni telefoniche intrattenute dalla TPBC con terzi soggetti, è quello che dava impulso alle aggressioni fisiche al punto che è possibile affermare che gli eventi, sebbene cronologicamente distinti, si inquadrino nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, finalizzato ad esercitare il controllo sulla vita della propria compagna. Evidente, poi, l'omogeneità del bene giuridico leso e l'identità della persona offesa.

La prova del reato contestato al capo A dell'imputazione, al contrario, non può dirsi raggiunta.

Sebbene le vessazioni e le minacce, tanto verbali che fisiche, integrano di certo i maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., così come l'abitualità del

comportamento può desumersi dai numerosi episodi riportati dalla persona offesa nelle sua dichiarazioni, non sussiste l'ulteriore elemento costitutivo del reato, ossia la convivenza tra le parti.

Il 'V.. e la TPBC nel corso della relazione non hanno mai coabitato, nemmeno per un breve periodo e tale circostanza emerge con chiarezza dalla testimonianza della p.o. che, in più occasioni, anche a fronte di precisa domanda del P.M., ha dichiarato di non aver mai convissuto con l'imputato. Del resto, gli episodi raccontati, si collocano tutti in luoghi di dimora temporanea, quali stanze di albergo o camere in affitto presso case-vacanza.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, la relazione sentimentale instaurata tra due soggetti è condizione necessaria ma non sufficiente al fine della configurabilità del reato in questione.

I. doveri di solidarietà morale e assistenza reciproca che sono imposti dalla legge all'interno di un rapporto parentale, non sussistono nell'ambito di un rapporto di coppia che, per quanto duraturo, non abbia raggiunto quella solidità e stabilità tipici della co abitazione.

Sotto tale profilo sia consentito richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui: *"Non è sufficiente la protratta durata del rapporto, né la nascita- di una figlia ad imprimere ad una relazione sentimentale tra soggetti non conviventi la connotatone di unione improntata alle caratteristiche proprie di un legame familiare che costituisce in ultima analisi il presupposto applicativo del reato di cui all'art. 572 c.p. in assenza di convivenza (Cass. Pen., se% Ili, seni. 7.1.2019, n. 345).*

Di conseguenza, non può dirsi provata nemmeno la circostanza aggravante di aver commesso le lesioni in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, in difetto della configurabilità di quest'ultimo.

II. trattamento sanzionatone

Nella individuazione delle pena base occorre discostarsi significativamente dal minimo edittale in modo da valorizzare la gravità del reato, desumibile dalla modalità della condotta e delle lesioni cagionate. I singoli episodi non si sono
esauriti in pochi momenti ma, al contrario, si sono protratti per un considerevole lasso di tempo. A ciò si aggiunga che il generale contestato in cui si collocano le condotte e le continue aggressione alla integrità fisica e morale della p.o. pur non essendo sussumibili nell'ipotesi di cui all'art. 572 c.p. denotano la capacità a delinquere dell'imputato.

Le circostanze attenuanti generiche non possono essere concesse. Lo stato di incensuratezza dell'imputato da solo, non è sufficiente a giustificarne l'applicazione considerando, anche, i futili motivi che lo hanno spinto a delinquere e la condotta tenuta successivamente al reato, minirnizzante rispetto al danno cagionato alla vittima e gravemente invasiva della privacy della persona offesa anche a seguito della denuncia da questa presentata.

P.Q.M. Tutto ciò premesso la pena, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere commisurata in anni 2 e mesi 6 di reclusione, già operato l'aumento per la continuazione interna.

Letto l'art. 530
c.p.p.
G.E.J.
G.E.J.
Valeria
Reca
Il
giudice

ASSOLVE

dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

colpevole del reato di cui al capo B) ed esclusa 1'aggravante di cui all'art. 576 co.l n. 5 lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione in giorni 90.

Milano, 20.6.2019

N. 3872/18 RG TRIBUNALE

N. / RG GIP

Inviato estratto al P.M. il

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice
Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso
SENTENZA

nel procedimento a carico di

B.L.

Nato a il .1963

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, avv. Difeso di fiducia come sopra

del Foro di

IMPUTATO

Del reato p. e .p. dagli artt. fisicamente la moglie P.R. J **Q.P.X. M.L.**
572, 61 n. 11 quinques c.p. poiché maltrattava psicologicamente
anche alla presenza delle figlie minorenni
99) e B- L.M. (nata j[09j percuotendo
le numerose occasioni con schiaffi respinte, ingiuriandole denigrandola con epiteti frasi quali "peruviani di
erta non sanno cucinare niente figlia di puttana, peruviana di erba, nel tuo paese faceva la fame, se una
Troia La tua famiglia fa schifo, medesimo tutto, io ti faccio scomparire perché sono calabrese " O
ancora "mi devi sopportare fino alla morte! "; In due episodi distinti, nei mesi di marzo aprile 2016, spintonava allora la presenza della figlia minore B. L.M. fino a farla cadere a terra, cosi creando un
clima di paura soggezione tale da rendere intollerabile la convivenza matrimoniale.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto la presenza delle figlie minorenni **Q.P.X. M.L.**
Inalai 99) e **L. M** (naia il 09).
In dal **2009** sino a gennaio 2017

Fatto
Svolgimento del processo
e
Motivi della decisione

Con Decreto che dispone il giudizio in data 7.2.2018 l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All’udienza, costituito il rapporto processuale, ammesse le prove di cui all’articolato, si procedeva ad istruttoria dibattimentale, come da ordinanza di assunzione probatoria.

Le parti concordavano sull’utilizzo a fini probatori ex art. 493 c. Ili c.p.p. delle annotazioni di servizio datate 31.12.2016 e 8.1.2017.

Ad esito delle discussione, le parti concludevano come segue:

il P.M.: mandarsi assolto l’imputato dal reato ascrittogli ai sensi dell’articolo 530 c. I c.p.p.

la Difesa: si associava alle conclusioni del pubblico ministero chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto perché il fatto non sussiste; in via subordinata riqualificarsi fatto quali minacce; in estremo subordine applicarsi il minimo della pena con i benefici di legge.

gli elementi acclatati nel corso della istruttoria dibattimentale

All'udienza del 29 ottobre 2018 veniva esaminata la teste P'C' madre imputato: costei
dichiarava che la coppia formata dal figlio e dalla p.o. inizialmente aveva un rapporto di coppia buono e andavano d'accordo. Erano poi iniziati i litigi caratterizzati da urla reciproche. Entrambi litigavano urlando. La p.o soleva chiamarla e raccontarle come andava il rapporto matrimoniale. Per quello che aveva potuto vedere il figlio trattava benissimo la moglie. La p.o. non le aveva mai raccontato di minacce o di percosse subite. Le diceva, però, che avrebbe denunziato il marito e la aveva invitata a riflettere perché avevano una bambina. La nuora voleva che il marito andasse via di casa. Il figlio prima lavorava e poi aveva perso lavoro. Dopo la separazione la p.o. è rimasta a vivere nella casa coniugale, mentre il marito ha preso una piccola casettina. Il figlio le aveva chiesto aiuto economico quando non aveva più un lavoro e stava ancora insieme alla moglie.

Nei periodi in cui si trovavano presso di lei in vacanza non litigavano. Non aveva mai visto la nuora con segni sul volto. Il figlio aveva trattato la prima figlia della p.o. come una figlia. La nuora non le aveva mai detto che il marito le avesse messo le mani addosso. Era la p.o. a picchiare il marito.

Alla medesima udienza veniva esame P-R- C- sorella , p.o. . rosici
dichiarava di abitare in provincia di , allorquando vedeva la sorella, p.o. nel procedimento, costei si lamentava del marito B. L. indicandole che la trattava molto male. La sorella aveva iniziato a lamentarsi da 4 o 5 anni. Le riferiva che litigavano. Il marito le diceva che era delle montagne, che non conosceva la carta igienica. Aveva paura ultimamente perché temeva che le potesse fare qualcosa di male. Diceva che la trattava male. La sorella le aveva riferito che una volta il marito l'aveva spinta. Non le aveva mai detto di essere stata minacciata. Non aveva mai sentito di litigi con il marito. La sorella non le aveva mai chiesto aiuto. Non aveva mai ricevuto confidenze sull'andamento della loro famiglia da parte delle nipoti. La sorella le diceva che era stanca del marito. La bambina le aveva confermato che il padre trattava male la mamma. Adesso la sorella aveva trovato lavoro. Non era in grado di dire se quando la coppia stava ancora insieme la sorella lavorasse. Non sapeva indicare se il marito della sorella all'epoca della convivenza matrimoniale lavorasse.

Sempre alla stessa udienza veniva esaminata Q.P.M. L figli$_a$ della p.o.,
avuta da relazione precedente rispetto alla relazione con l'imputato.

La giovane indicava di essere arrivata in Italia il 10.2.2010 per ricongiungimento familiare, allorquando la madre si era sposata con 1' imputato il 13.6.2009.

Conviveva con la madre e l'imputato. Costoro si sono separati da due anni e l'imputato è andato via di casa.

Non andavano d'accordo e molto spesso avevano discussioni. Dopo due anni dal proprio arrivo in Italia erano iniziate le discussioni. Litigavano perché *'dicevano l'opposto su molte cose"*. L'imputato insultava la madre, le diceva che era puttana, le rinfacciava che la aveva fatta diventare cristiana, che in Perù non avevano nulla e che in Italia erano stati bene. Le diceva che era una peruviana di merda. Col tempo l'uomo aveva iniziato a dire le stesse cose anche a lei. Molto spesso anche la madre rispondeva e insultava a sua volta il marito. Una volta lui le aveva detto *"ti giro il collo come una gallina";* gli insulti avevano una cadenza di 5 giorni a settimana. Altra minaccia che il marito rivolgeva alla madre era *"io ti faccio sparire"*. La madre dopo un po' era stanca psicologicamente e quindi si voleva separare: aveva maturato tale decisione circa due anni e mezzo prima della data della deposizione. Non era in grado di dire se l'uomo fosse d'accordo sulla separazione. Non c'era contesa per la casa. All'epoca la madre lavorava in nero; al momento della deposizione, dopo aver frequentato il corso per O.S.S., aveva trovato regolare lavoro. Per un periodo l'imputato era rimasto disoccupato; dopo aveva trovato lavoro. Per un periodo per le spese di casa contribuivano metà per uno; allorquando non andavano più d'accordo, ognuno faceva la spesa per proprio conto. L'imputato era molto più protettivo nei confronti della bambina piccola, cosa che non era sua madre.

Non aveva mai alzato le mani davanti a lei; la madre ed il marito litigavano anche per la alimentazione della bambina, perché lui preferiva una dieta mediterranea e non una alimentazione con ricette e prodotti peruviani. In una occasione, in cui comunque non era presente, l'imputato aveva dato una spinta alla moglie che era caduta. L'uomo era infastidito allorquando portava a casa delle persone perché si trattava di gente sconosciuta.

Non aveva problemi a che la moglie andasse a lavorare.

La madre, vedendo la TV, aveva sentito parlare di femminicidi e quindi aveva pensato che magari il marito potesse farle del male.

Soleva cucinare sempre lui; la madre cucinava al massimo due volte al mese. L'uomo era solito bere una birra mentre cucinava e poi beveva del vino a tavola; a volte diventava, per effetto dell'alcol, più simpatico. La madre ed il marito a volte litigavano se la bambina si alzava da tavola prima della fine del pasto.

La **madre rispondeva agli insulti anche se le avevano consigliato di non rispondere.**

Una volta durante un litigio la madre aveva lanciato al marito una bacinella. Anche l'imputato la aveva invitata a tirargli la bacinella.

Adesso i loro rapporti erano migliorati; in ogni caso l'imputato era sempre stato "molto bravo" con lei, tranne che per un periodo.

All'udienza del 13.3.2019 veniva esaminata la persona offesa,

Costei dichiarava di avere contratto matrimonio con l'imputato il 13.6.2009. Dalla unione era nata una figlia nel 2009. Anche prima del matrimonio convivevano. Prima di nascere la bambina andava tutto bene. Dopo la nascita della bambina erano sorti dei problemi, soprattutto economicamente perché entrambi erano privi di lavoro e svolgevano

solo lavori saltuari. Si occupava, quindi, di fare le pulizie a chiamata, mentre il marito andava a lavorare dal fratello oppure a volte presso un bar. Non si trattava, comunque di lavori svolti con continuità. L'imputato aveva fatto i documenti per consentire ai suoi figli di portarsi in Italia dal Perù, così che due dei suoi figli erano arrivati dal Perù, la figlia era arrivata nel 2010. La figlia aveva cominciato a lavorare e l'imputato voleva che lei amministrasse i guadagni della figlia. La casa ove abitavano inizialmente, ubicata in via , era di proprietà dell'imputato, ma successivamente la
avevano "persa" perché non erano riusciti a pagare il mutuo. Successivamente erano andati a vivere in via La figlia le aveva detto che non poteva darle tutto lo stipendio percepito, ma che avrebbe solo concorso nelle spese. Le discussioni si avevano era quando l'imputato tornava la sera, in quanto era solito bere. Una volta l'uomo le aveva dato due schiaffi durante una discussione.

Era stata picchiata nel 2009 ricevendo dall'uomo due schiaffi.

Era stata ripicchiata nel 2016. **Complessivamente era stata percossa due volte,** nelle due dette occasioni.

Avevano litigato nel 2016 per disappunti sulla marca del latte da acquistare. L'uomo le aveva indirizzato parolacce, quali "figlia di puttana"; aveva risposto e gli aveva detto di andare fuori; l'imputata la aveva quindi spinta facendola rovinare al suolo, procurandole così male alla spalla. Non si era portata, però in Ospedale per farsi refertare. Stava andando dai CC., ma il marito la aveva fatta chiamare dalla madre che le aveva consigliato di non farlo.

Per quanto riguarda l'altro episodio, quello del 2016 , stava uscendo con la bambina allorquando l'uomo le era andato dietro a ridosso spingendola; in quella occasione non era caduta e non aveva riportato lividi; non aveva chiamato i Carabinieri.

Per quanto riguarda la consistenza delle minacce, queste erano riferite solo a buttarla fuori di casa.

Dal 2009 al 2017 complessivamente vi erano stati litigi con parolacce, spesso durante la settimana; era solita rispondere alla parolacce con le stesse parole.

Aveva deciso di separarsi nel 2016 e si era rivolta ad un avvocato.

Il marito osteggiava la separazione dicendo che avrebbe dovuto sopportarlo fino alla morte.

L'uomo era solito bere alcolici ogni sera. Quando usciva beveva due bottiglie di birra, poi un'altra bottiglia mentre cucinava, e poi beveva anche il vino a tavola. Aveva spesso la faccia rossa. L'uomo soleva lamentarsi per qualsiasi cosa non gli andasse bene. Le rivolgeva **parolacce ma non le dava sberle;** le diceva che era una troia, che *"i cani la aspettavano fuori".* Le diceva che andava *"a pulire i culi"* perché lavorava in una struttura per anziani.

La maggior parte dei litigi avvenivano per via delle preparazioni di cucina, perché il marito non gradiva la cucina peruviana, che a suo dire non doveva essere fatta né per lui, né per la loro figlia comune. L'uomo era andato via di casa nel 2017. . x""

Litigavano quasi tutti i giorni. Soleva confidarsi con la suocera; costei le diceva che le intemperanze del tìglio erano dovute alle preoccupazioni per il lavoro che non aveva.

Lavoravo dalle 8,30 alle 18,00. Era il marito a curare la bambina. L'uomo soleva dirle che lei e la figlia la grande erano delle morte di fame.

Negli anni 2011 e 2012 non aveva ricevuto schiaffi dall'imputato, contrariamente a quanto risultava riportato nelle s.i. rese in fase di indagini.

L'uomo non era d'accordo che facesse il corso per O.S.S..

Le fotografie in atti che riproducevano la lavatrice chiusa con lucchetto , le aveva scattate personalmente per far vedere che il marito non voleva che si azionasse la lavatrice per non pagare la luce.

Anche le foto che riproducevano L armadietto chiuso a chiave ove riponeva le fotografie, lo aveva chiuso per custodirle. Così anche per l'armadietto dei documenti.

Il marito non la aveva mai minacciata, ma, avendo sentito alla TV che ammazzavano le donne, aveva avuto paura, anche se l'uomo non la aveva mai minacciata.

Aveva picchiato l'imputato con una bacinella, ma aveva avuto il suo consenso ad essere picchiato.

Nel corso del suo **esame l'imputato** indicava di avere sposato la p.o. nel 2009, dopo averla conosciuta nel 2007. Era proprietario di una piccola casa sulla quale gravava un mutuo e aveva fatto alla p.o. la proposta di andare a vivere insieme. Dalla loro unione era nata una bambina. Non avevano un lavoro stabile. Il rapporto andava bene, e per vivere veniva aiutato dai parenti che vivevano nel sud Italia. La p.o. lavorava e personalmente si occupava di accudire la bambina. Non rispondevano al vero le accuse rivoltegli dalla p.o.. Le problematiche erano iniziate nel 2011. Avevano messo da parte del denaro quale riserva se fosse successo qualcosa; c'era stata una discussione, e la p.o. aveva preso i soldi ed aveva aperto un libretto postale per se esclusivamente. Si era adirato per la cosa. Aveva chiesto alla p.o. di fare un buono fruttifero per la bambina. **La moglie era molto aggressiva; anche lui si adirava, ma la moglie era solita mettergli le mani addosso. I motivi dei litigi erano dovuti al denaro.** Aveva sempre cercato di aiutare la p.o. tanto che le aveva proposto di portare i suoi tìgli dal Perù in Italia per dare loro un futuro. Aveva sbrigato tutte le pratiche per fare arrivare i tìgli della moglie dal Perù. Non aveva chiesto i soldi della figlia della moglie quando era arrivata qui in Italia. La figlia aveva messo dei soldi da parte per tornare in Perù; dava un contributo alle spese fissato con la mamma. C'era stato qualche insulto, ma era stato reciproco. La moglie era molto aggressiva. Nel corso delle discussioni si rinfacciavano reciproche accuse. La moglie aveva fatto la cucina peruviana solo una volta, e non sapeva cucinare. Provvedeva personalmente a cucinare anche per la figlia della moglie e per lutti. La moglie gli aveva lanciato addosso degli oggetti, soleva colpirlo con il bastone e lanciargli addosso tutto quello che trovava.

Il 31 dicembre gli aveva lanciato addosso una bacinella: lo aveva informato che sarebbe andata a ballare con le colleghe, lasciandolo da solo con la bambina; aveva ribattuto che non avrebbe dovuto andare data la festività; la moglie si era adirata perché voleva andare a tutti i costi: quindi gli aveva tirato la bacinella addosso; si era fatto

refertare. Successivamente al pomeriggio quando era tornato a casa, la donna non lo aveva fatto entrare ed aveva dovuto chiamare i CC. Chiedeva solo di essere avvisato prima che si sarebbe recata a ballare nel corso di una festività, al fine di organizzarsi meglio con la bambina; invece glielo aveva detto solo al mattino. Tutte e due le altre figlie della moglie si erano recate a vivere nella sua casa in Italia.

Ciò premesso
Si osserva

Il decidente ritiene di poter concordare con le argomentazioni svolte dalle parti, P.M. e difesa in sede di conclusioni, nel senso che gli elementi probatori acquisiti e, soprattutto le precisazioni fornite dalla stessa p.o. nel corso del suo esame in dibattimento, non consentano di individuare nella condotta serbata dall'imputato nei confronti della p.o. profili di responsabilità penale sotto il contestato reato di maltrattamenti.

Ed invero, è stata la stessa persona offesa, che nel corso del suo esame dibattimentale ha fortemente ridimensionato la portata accusatoria delle indicazioni contenute in querela, indicando che:

complessivamente era stata percossa due volte nel 2009 e nel 2016;

per quanto riguarda la consistenza delle minacce, che queste erano riferite solo a buttarla
fuori di casa

- dal 2009 al 2017 complessivamente vi erano stati litigi con parolacce, alle quali aveva risposto con parolacce utilizzando le stesse parole che le venivano rivolte;
- la maggior parte dei litigi avvenivano per via delle preparazioni di cucina, perché il marito non gradiva la cucina peruviana, che a suo dire non doveva essere fatta né per lui, né per la loro figlia comune;
- il marito non la aveva mai minacciata, ma, avendo sentito alla TV che ammazzavano le donne, aveva avuto paura ed aveva fatto la denuncia, anche se l'uomo non la aveva mai minacciata.

In senso conforme alle dichiarazioni della p.o., sono le dichiarazioni della teste **Q P M.L.**
figlia della p.o., avuta da relazione precedente rispetto alla relazione con l'imputato. Costei ha evidenziato, infatti, quali elementi accusatori nei confronti dell'imputato unicamente seguenti:

- la madre e l'imputato litigavano perché *"dicevano l'opposto su molte cose";*
- l'imputato insultava la madre, le diceva che era puttana, le rinfacciava che la aveva fatta diventare cristiana, che in Perù non avevano nulla e che in Italia erano stati bene;
- molto spesso anche la madre rispondeva e insultava a sua volta il marito;
- una volta l'imputato aveva detto alla madre *"ti giro il collo come una gallina" ;*
- in altra occasione si era rivolto alla donna dicendole *"io ti faccio sparire*
- l'uomo non aveva mai alzato le mani davanti a lei;
- la madre ed il marito litigavano anche per la alimentazione della bambina, perché lui preferiva una dieta mediterranea e non una alimentazione con ricette e prodotti peruviani;
- la madre, vedendo la TV, aveva sentito parlare di femminicidi e quindi aveva pensato che magari il marito potesse farle del male;
- la madre rispondeva agli insulti anche se le avevano consigliato di non rispondere;
- in una occasione durante un litigio la madre aveva lanciato al marito una bacinella.

Sono state riportate sopra le dichiarazioni della sorella della persona offesa, la teste |P **R- C.**
che non ha fatto riferimento ad episodi di violenza esercitati dall'imputato nei confronti della propria sorella, ma solo alle confidenze ricevute da quest'ultima in ordine alle lamentele le per la condotta del marito che assai spesso le rinfacciava le sue origini peruviane.

In tale contesto relazionale, sulla scorta del dato probatorio emerso, pare al decidente che la condotta dell'imputato possa essere ricondotta unicamente a due specifici episodi di intemperanza, in cui avrebbe dato uno schiaffo alla persona offesa, a carattere occasionale, verificatisi uno nell'anno 2009 e l'altro nell'anno 2016, a sette anni di distanza, in quanto tali non espressivi di quel contesto di costante sopraffazione che sostanzia la fattispecie di reato contestata. E' emerso anche che l'imputato soleva rinfacciare alla p.o. le sue origini

peruviane e le sue abitudini che riteneva essere legate al Paese di origine (ad. esempio la preparazione dei cibi) che non condivideva. In talune occasioni l'imputato ha ingiuriato la moglie, ma è emerso che anche costei si è data al proferimento di altrettanti epiteti nei confronti del marito.

La p.o. avrebbe poi anche picchiato il marito e gli avrebbe lanciato una bacinella.

Tutta la condotta tenuta dall'imputato nei confronti della p.o. si compone, invero, di avvenimenti e di reazioni estemporanee, dovute alle inevitabili intemperanze legate alle differenze usanze ed ai diversi riferimenti culturali dovuti ai rispettivi Paesi di origine, con alterchi che il più delle volte hanno assunto le caratteristiche della reciprocità e, talora, anche della aggressione da parte della p.o. all'imputato (episodio del lancio della bacinella).

Tali condotte non paiono avere avuto estensione ed effetti ulteriori e diversi rispetto alla loro consistenza intrinseca e momentanea, e, per il loro carattere isolato ed improvvisato, paiono essere legate a momenti transitori nel contesto di reciproci scatti di ira da parte dell' imputato e della stessa p.o., in assenza di alcuna relazione di abitualità, rilevante sia sotto il profilo soggettivo del reato, avuto riguardo alla complessiva intenzionalità criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, e, nello specifico, di infliggere abitualmente sofferenze, sia sotto quello oggettivo, per la mancata produzione in capo alla vittima di una situazione di grave sofferenza e prostrazione.

La stessa p.o. ha indicato di essersi determinata a sporgere denunzia/querela nei confronti dell'imputato in quanto avendo sentito alla TV che ammazzavano le donne, aveva avuto paura, anche se l'uomo non la aveva mai minacciata.

Va conseguentemente esclusa la integrazione del reato di cui all'art. 572 c.p., in ciò condividendosi pienamente le sollecitazioni di P.M. e difesa.

La condotta dell'imputato, nondimeno, risulta astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di ingiurie. In relazione a questa è intervenuta depenalizzazione.

PQM

- visto l'art. 530 c.p.p. -

Assolve B. L. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Quanto alla residua fattispecie di ingiuria, ravvisabile nei fatti descritti in imputazione, trattasi di fattispecie che non è più prevista dalla legge come reato ai sensi del D.lvo 15.1.2016 n. 7.

Visto l'art. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg. 90.

Milano 20.6.2019

Dott. Mariolina

PANASITI.

Num. R.G. Trib. 6152/18 Num. R.G.N.R. 22021/17

Num. R.G.GIP 28811/17

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale
in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente **SENTENZA**

Nei confronti di

B_ S_G_C_ , nato a il

,1975, residente in elettivamente domiciliato in , ... (come da nomina depositata il 21.9.2017) PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di

IMPUTATO

A) Delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. per avere abitualmente maltrattato la moglie convivente B_M_ D.M.

sottoponendola reiteratamente ad insulti e minacce (con espressioni come "Sei una puttana, una troia, prima o poi ti ammazzo") ed in una circostanza anche a percosse. In particolare, abusando di sostanze alcoliche in modo tale da assumere un atteggiamento maggiormente aggressivo, era solito insultare la donna con gli epiteti sopra indicati ed intraprendere con la stessa furiose litigate culminate solo in data 10 maggio 2017 con aggressione fisica consistita nello spintonare violentemente la moglie. Aggressioni che hanno determinato in data 15 maggio 2017 l'allontanamento volontario del coniuge dall'abitazione.

Fatto commesso
in
. fino al
10.05.2017

B) Delitto p. e p. dagli arti. 582, 585, 576 nr 5 c.p. per avere, in occasione

del reato di cui al capo precedente nei confronti di B_M_ DM , , mentre era sotto l'effetto di sostanze alcoliche, spinto la stessa con violenza facendola cadere a terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in giorni 7 consistite in trauma cranico non commotivo.

Fatto commesso in in data 10.05.2017

Nel quale è parte offesa:
BM D.M. *nata in il 197"7,*
domiciliata ex lege presso lo studio del difensore Avv.todel Foro di
Costituzione di parte civile revoca all'udienza del 24.6,2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in relazione al capo 2. Assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione ai capo 1.
Difesa dell'imputato: si associa

MOTIVAZIONE

Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 27.2.2018, all'esito dell'udienza preliminare nella quale la B.M. D.M. si è costituita parte civile. Alla prima udienza, dichiarata l'assenza dell'imputato, sono state ammesse le prove con rinvio all'odierna udienza per l'audizione della sola parte civile. All'esito dell'audizione nel corso della quale la stessa ha dichiarato di revocare la costituzione di parte civile e di voler rimettere la querela nei confronti dell'ex marito, remissione da quest'ultimo accettata, sono state revocate le ulteriori prove ammesse e, dopo le dichiarazioni spontanee dell'imputato, è stata pronunciata la presente sentenza.

La ricostruzione dei fatti e l'insussistenza dei reati contesti

La deposizione della persona offesa ha escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti. La teste ha riferito dell'alcool dipendenza del marito che ha pesantemente segnato la storia matrimoniale, definita invece come *normale* nei periodi in cui l'imputato era sobrio. La B ha fatto riferimento a periodi anche lunghi di astinenza (due anni consecutivi prima della nascita del figlio avvenuta nel 2010) e ad un periodo di serenità dopo la nascita del bambino durato ulteriori due anni. Dal 2012, peraltro, iniziò nuovamente a bere, seppure inizialmente *"'con parsimonia",* per poi riprendere invece in modo massiccio con conseguenti liti, insulti e scomparsa del B per interi fine settimana. La parte offesa ha riferito di una vitti costellata da tentativi di far capire al marito, quando era sobrio, la situazione, di aiutarlo, con successi temporanei dovuti all'accesso a psicoterapia e all'uso di

antabuse e ricadute. Peraltro proprio per le difficoltà del marito di gestire l'alcool dipendenza si separarono per un periodo di circa un anno e tre mesi nel quale lei si trasferì in Svizzera con il figlio e un nuovo compagno. Rientrata in Italiane! giugno 2015 riprese la relazione con l'ex marito, inizialmente in modo positivo con reciproco impegno nel ricostruire la relazione. Dopo i primi sei mesi, peraltro, il B riprese nuovamente a bere dapprima in modo moderato e poi sempre meno

controllato con agiti anche aggressivi che non era in grado di controllare alternati a promesse di cambiamento, fino ad arrivare all'episodio del 10.5.2017. La notte precedente il marito non era rientrato sino alle tre/quattro del mattino; lei si alzò per andare al lavoro e portare il bambino a scuola recandosi nella camera del figlio dove si era coricato l'ex marito per *"fare l'ennesima discussione"* cui lui reagì in modo violento, spingendola contro il muro e facendole quasi perdere i sensi. Al pianto del bambino aveva iniziato a chiedere scusa per poi definitivamente allontanarsi da casa.

La teste ha precisato che è stata l'unica occasione in cui il marito l'aggredì fisicamente e confermato che nel corso delle liti vi furono insulti e minacce cui però non diede mai alcun peso.

L'imputato ha reso Pesame e ha precisato i periodi di astinenza evidenziando di avere avuto il problema dell'alcool già quando conobbe la parte offesa e di averlo tamponato nel corso del tempo attraverso il ricorso allo psichiatra e all'antabuse ma di non essere mai riuscito a smettere. Solo dopo il fatto nel maggio 2017 ha deciso, nell'ottobre, di frequentare gli alcolisti anonimi e da quel momento di essere astinente.

Nello stesso racconto della parte offesa non emergono gli estremi del reato contestato al capo A). La convivenza è stata caratterizzata da lunghi periodi, di anni consecutivi, in cui non vi sono stati problemi presenti, invece, nei periodi in cui il B abusava di alcool. In tali periodi, peraltro, se vi furono liti e scontri legati, appunto, all'uso dell'alcool e alla incapacità del B di porre fine alla dipendenza, si è trattato di liti innescate per lo più dalle più che legittime rimostranze della B cui seguiva, a volte, la reazione verbalmente aggressiva del B cui, peraltro, la stessa persona offesa ha dichiarato di non avere dato peso ritenendola poco credibile in quanto determinata, appunto, dalla condizione di alterazione. Per quanto il clima fosse evidentemente faticoso dalle stesse parole della persona offesa emerge l'insussistenza di un clima di paura e sottomissione e di un sistema di vita caratterizzato da sopraffazione, necessari per integrare il reato contestato. La B > ha precisato di non essere mai stata determinata nelle sue scelte da imposizioni del marito tanto che nel 2014 decise di separarsi e si allontanò dal territorio nazionale per oltre un anno rientrando di propria spontanea volontà e riprendendo la relazione. La scelta di proseguire nella convivenza, senza subire passivamente l'alcool dipendenza del marito ma cercando di sostenerlo nei tentativi di fronteggiarla e contrastandolo con forza nei periodi, invece, in cui l'abuso era più massiccio, esclude la sussistenza di quella condizione di sottomissione caratterizzante il reato in esame.
L'imputato deve pertanto essere assolto dal reato contestato al capo a) perché il fatto non sussiste.

L'unico episodio in cui, alle rimostranze della persona offesa, l'imputato ha reagito violentemente è stato quello del maggio 2017 contestato al capo b). Il reato di lesioni è pacificamente sussistente avendo l'imputato causato le lesioni certificate in atti. Peraltro, trattasi di ipotesi di reato procedibile di ufficio in quanto non aggravata, attesa l'assoluzione dal reato di maltrattamenti, se non dal rapporto di coniugio che non modifica la procedibilità. La persona offesa ha rimesso la querela e il B ha accettato la remissione. Deve pertanto essere dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.

B. S.G.C.

ASSOLVE

dal reato ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo B) per intervenuta remissione di querela
Milano, 24 giugno 2019

N 6292/18 R.G. Trib
N. 34944/15 R.G.N.R.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Mattone
all'udienza del giorno 26.6.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:
S. V.N.
nato il .1974 a
residente in
elettivamente domiciliato
in
alla via

- non
presente
difeso di fiducia
dall'Avv.
del Foro
di
con studio in

- presente-

IMPUTATO

1. Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché, maltrattava la convivente P. M.
cagionan

dole lesioni personali consistite in un trauma conclusivo al ginocchio sinistro nonché ingiuriandola ripetutamente con parole quali "sei una merda, sei una pezza di merda, sei una troia".

In : dal dicembre 2013 sino all'8.8.15

2. Del **reato p. e p. dall'art. 582 e 585 comma I c.p.,** in relazione anche all'aggravante di cui al l'art. 576 comma I n. 5 c.p., perché colpendo con un bastone P.M.
cagionava alla

stessa lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8.

In
1'8.8.15.

P:arte offe-sa: P.M. , naia W72 a , residcntc in
- non presente -

Conclusioni delle parti:
Il **PM** ha chiesto per il capo 1) l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il capo 2) n.d.p., per intervenuta remissione della querela. Inoltre ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alla testimonianza della P.O..

La **difesa dell'imputato** ha chiesto per il capo 1) l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il capo 2), previa derubricazione in lesioni semplici, l'assoluzione; in subordine n.d.p. per intervenuta remissione di querela.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio, depositato in data 08.03.2018, **S. V.N.** è stato rinviato in

nanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui all'imputazione.

AlPudienza del 5.06.2018è stata dichiarata l'assenza dell'imputato. Non essendovi questioni preliminari, è stato aperto il dibattimento e il Tribunale ha ammesso le prove come richieste dalle parti.

All'udienza del 20.11.2018,il Giudice ha revocato la dichiarazione di assenza dell'imputato e l'istruttoria è poi proseguita con l'escussione del teste P.M.. La P.O. ha dichiarato di voler rimettere la denuncia- querela nei confronti dell'imputato; il difensore ha evidenziato che la remissione era già intervenuta in fase di udienza preliminare.

La difesa dell'imputato ha prodotto: - verbale di udienza preliminare ove la P.O. aveva dichiarato di volere rimettere la querela; - certificazione del P.S. dell'8.8.2018; - atto di pubblicazione di matrimonio intercorso tra la P.O. e l'imputato; - copia di una pagina in cui viene indicato il regime patrimoniale scelto dai coniugi in data 21.7.2018; - l'estratto di matrimonio n. 16 PI 2018. Le parti concordemente hanno, altresì, prodotto lettera manoscritta dalla P.O., già depositata in sede di udienza preliminare 1'8.3.2018.

All'udienza del 11.2.2019si è proceduto con l'escussione del teste **P. F.G.**

All'udienza del 26.6.2019. sentito l'imputato, il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e le parti hanno concluso come in epigrafe e da verbale. All'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con motivazione riservata nel termine di 30 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha dichiarato che i capponi con il S. V.N. erano *"iiurmalìssimi"* e che loro erano andati *"d'accordo"* (cfr. trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 4), fatta eccezione per un breve periodo.

In particolare, nel 2015 la coppia aveva vissuto un periodo di forte stress, ricollegabile alla morte del padre della P.O., nonché dovuto alla coabitazione con suo fratello, **p. F.G.**

La teste ha precisato che era stato proprio il **S. V.N.** a prendersi cura di suo padre, atteso che svolgendo dei lavori saltuari aveva più tempo da dedicargli, *"...lo lavava, lui lo puliva, gli cucinava, come se fosse suo padre.*" (trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 16)

In data 8.8.201 5, lei aveva sporto denuncia querela nei confronti di **S. V.N.**

La teste ha tuttavia molto minimizzato quanto accaduto, sostenendo che, durante una discussione, il **S. V.N.** aveva *"...urtato un settimino, da questo settimino"* era *"caduta una tinozzina"* sul ginocchio (trascrizioni udienza del 20.11.201 8, p. 4); il S. V.N. aveva, altresì, *"strappato la porta finestra di tipo veneziana*"(trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 14)

Lei, spaventata dalla reazione del compagno (non avendo quest'ultimo mai reagito in questi termini durante 7 anni di relazione), aveva chiamato il fratello che l'aveva accompagnata in Caserma a sporgere denuncia.

Successivamente si era recata al P.S. dove le erano stati diagnosticati 8 giorni di prognosi consigliandole l'applicazione del ghiaccio e del Lasonil.

La P.O. ha riferito che tra il compagno e il fratello al momento del fatto *"c 'era un po ' di astio"!* trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 4), lasciando intendere che per tale ragione quest'ultimo l'aveva indotta a denunciarlo.

Ha sottolineato, ancora, che loro avevano *"accumulato veramente tanto stress, veramente tanto*"(trascrizioni udienza del 20.11,2018, p. 4)

La teste una volta tornata a casa si era resa conto che quanto contenuto nella querela non corrispondeva con quanto da lei dichiarato. In particolare, ha sostenuto: " *Io ho firmato la querela in buona fede; tornando a casa me la sono riletta tranquillamente, ho letto tutto quello che era stato scritto, e io sono tornata in Caserma a lamentarmi dicendo che io non avevo mai detto quelle parole. Mi è stato riferito che io avrei potuto ritirare a querela e che non era importante quello che c'era scritto. "* (trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 5) L'avvocato della difesa ha specificato che la remissione di querela era già intervenuta in sede di udienza preliminare (Cfr. verbale di udienza preliminare depositato dalla difesa all'udienza del 20.11.2018).

La P.O ha riferito, altresì, di non aver ricevuto alcuna limitazione dal compagno, specificando che ella si sentiva libera di andare a lavorare, nonché libera di fare ciò che voleva (*"io sono sempre stata libera di fare tutto quello che ho sempre fatto.* Cfr. trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 6).

Il P.M le ha contestato che in sede di denuncia aveva dichiarato: *"Io non mi sento più Ubera neanche di andare al lavoro in quanto, se ha qualche crisi particolare, mi ha già minacciato di venirmi a trovare anche sul posto di lavoro. "*

La teste ha dichiarato di non essere mai stata minacciata dal S. V.N. ribadendo quanto già affermato in precedenza: *"Ripeto, io sono tornata in Caserma dai Carabinieri, rileggendomi questa querela, dicendo che queste parole non sono uscite dalla mia bocca. "* (trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 6)

Ancora ha dichiarato di non essere mai stata picchiata dall'odierno imputato, diversamente da quanto contenuto nella denuncia-querela e contestato dal P.M..

Il P.M. le ha contestato che in sede di denuncia aveva dichiarato: " *Dopo la visita, lo psicologo che mi aveva visitato mi aveva dimesso con la diagnosi 'ansia e crisi isterica dovuta problemi coniugali ' e mi consigliava di farmi seguire da uno psicologo, in quanto avevo dei problemi con il mio compagno* **S. V.N.** **"(**

cfr. trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 8).

P.M. ha riferito, tuttavia, di aver sempre sofferto di crisi d'ansia, fin dal 2010, ma di non essersi mai recata da uno specialista riuscendo a guarire anche grazie all'aiuto del compagno.

La P.O. ha, quindi, sostenuto che le dichiarazioni rese in denuncia facevano riferimento a un'occasione, risalente al 2013, in cui si era sentita male sul luogo di lavoro, era stata, quindi, trasportata in ambulanza al P.S dove era stata presa in carico da uno psicologo, che le aveva prescritto delle sedute, nonché degli ansiolitici. Nonostante la. prescrizione lei non si era mai rivolta ad uno specialista.

Ha riferito, altresì, di non aver mai affermato che la causa della crisi d'ansia fosse ricollegabile a problemi con il compagno, sostenendo che in quella sede non era riuscita proprio a parlare. Così, una volta tornata a casa, aveva strappato il foglio di dimissioni.

Diversamente nella querela aveva dichiarato che era stato il compagno a strapparlo, dopo aver letto che la crisi d'ansia era ricollegabile al loro rapporto.

Ancora ha precisato che gli insulti, proferiti durante le discussioni, erano reciproci *{"quando discutevamo lo insultavo anche io... anche se non l'ho dichiarato.*" cfr. trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 9).

1121 luglio 2018 P-M. $_{e}$S. V.N. si sono sposati (Cfr. atto di pubblicazione di matrimonio,

depositato all'udienza del 20.1 1.2018).

P_ F_G_ fratello della P.O.. ha confermalo di aver vissuto, dal 2013 al 2017, in casa

con ia sorci la e o^{S}- ^{V}-^{N}- ma che da circa due anni non li ha più incontrati.

Con riferimento al rapporto tra i due ha sostenuto che *"avevano alti e bassi come tutte le coppie*"(trascrizioni udienza del 11.02.2019, p. 4).

Ha dichiarato di averli sentiti litigare ma di non aver mai visto l'odierno imputato alzare le mani contro la sorella.

Ha confermato quanto dichiarato nelle S.I.T, in riferimento all'episodio avvenuto 1'8 agosto 2015, non ricordando nulla di più. Dopo tale episodio, lui aveva continuato a vivere con la coppia, senza notare ulteriori fatti di rilievo.

Ha confermato di avere avuto qualche screzio con ilS. V.N. , *"qualche discussione ogni tanto, ma nulla di più.* " (cfr. trascrizioni udienza del 11.02.2019, p. 8).

Dalla **certificazione di P.S.** dell'8.8.2018 si rileva che la P.O. aveva riferito *"di essere stata colpita con un oggetto in legno a livello del ginocchio sx e inoltre riferisce insulti da persona nota".*

La **lettera manoscritta** dalla P.O., depositata in sede di udienza preliminare, conferma quanto dichiarato dalla stessa all'udienza del 20.11.2018.

In particolare si legge: " *Premetto che tutto ciò che è avvenuto è stato causato da un periodo di stress, dovuto al ritorno di mio fratello a casa e alla malattia di mio padre "Tornando alla mattina dell'8 agosto 2015 il qui presente, Sig.*S. V.N *stanco anche dei comportamenti tenuti da mio fratello, ha avuto un atteggiamento che non gli apparteneva e non gli appartiene, spingendo un settimino che cadendo mi sfiorò il ginocchio. (...) Subito dopo mi recai in cucina mentre il Sig.*S. V.N. *si recò sul balcone e con il manico della scopa ruppe una veneziana, senza mai colpirmi. Non avendolo mai visto così, uscii di casa e chiamai mio fratello che insistette nell'andare dai C.C. per una denuncia. "*

Questo dunque il quadro passibile di valutazione.

Dal quadro probatorio evidenziato è emerso quindi che tra i coniugi vi erano delle liti, talvolta caratterizzate da reciproche offese, come dichiarato dalla P.O. all'udienza del 20.11.2018 *{"Parole pesanti, ma anch'io le dicevo a lui, non mi sono limitata,* cfr. trascrizioni udienza del 20.11.201 8, p. 10/

Ancora la P.O., durante la sua testimonianza, ha ridimensionato notevolmente i fatti, rispetto a quanto dichiarato nella denuncia-querela dell'8.8.15.

Ha sostenuto che non vi erano mai state minacce, né che lei avesse temuto per la propria incolumità; infine ha negato che l'odierno imputato l'avesse picchiata, lasciandola invece libera di fare ciò che lei voleva (*"io sono sempre stata libera di fare tutto quello che ho sempre fatto. "* - Cfr. trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 6) Ha, altresì, minimizzato quanto accaduto la mattina della denuncia, giustificando il fatto come conseguenza di una periodo di forte stress che la coppia stava vivendo *("avevamo accumulato veramente tanto stress, veramente tanto "* - Cfr. trascrizioni udienza del 20.11.2018, p. 4).

Proprio per questi motivi P.M. ha sostenuto, infatti, di aver proceduto, già in sede di udienza preliminare, a rimettere la denuncia - querela.

Come è noto il reato di maltrattamenti è un reato abituale, per integrare il quale è necessaria una reiterazione di condotte vessatorie poste in essere con continuità e sistematicità. Perché la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. possa trovare applicazione, pertanto, non è sufficiente che siano stati posti in essere comportamenti minacciosi, ingiuriosi o violenti, ma è necessario che tali comportamenti non siano stati

occasionali. Nel caso che ci occupa, l'abitualità delle condotte vessatorie e violente non può essere provata dalle dichiarazioni della persona offesa che, al contrario, in udienza ha smentito quanto contenuto nella denuncia-querela; né trovano riscontro nella testimonianza del fratello, P F G. , che, è risultato assolutamente
generico sul punto e non ha saputo riferire altri episodi, se non quello contenuto nella denuncia stessa.

La parte offesa ha evidenziato l'esistenza di frequenti insulti caratterizzati da reciprocità e legati a un momento di stress.

In relazione ai soli insulti, va peraltro esclusa la sussistenza del reato, attesa la sostanziale assenza di prevaricazione e la reciprocità delle condotte. In altre parole, proprio la reciprocità delle offese e delle umiliazioni esclude in radice la sussistenza del reato, non essendo ravvisabile un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato, come invece postula il delitto in esame (cfr. sul punto tra le altre Cass. n. 9531 del 3.3.2009).

Inoltre l'assenza di prevaricazione e umiliazione si può ricavare anche dal fatto che la P.O. abbia nel 2018 deciso di sposare l'imputato, nonché dalla decisione di scegliere la separazione dei beni come regime patrimoniale derivante da matrimonio (cfr. documento depositato all'udienza del 20.11.2018).

Per i fatti di cui al capo 1) quindi non risulta provata la penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, per i motivi sopra esposti.

Va ribadito, infatti, come la parte offesa, abbia riferito di non avere mai temuto per la propria incolumità, avendo da subito percepito il gesto del compagno come un fatto isolato, causato dal forte stato di stress accumulato. Questo trova implicita conferma sia nella condotta successiva tenuta dalla coppia, sia da quanto dichiarato dal fratello, **p. F.G.** che, per un periodo di tempo, ha continuato a vivere con la coppia,
non notando nulla di rilevante.

Conseguentemente l'imputato va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Mentre in relazione al reato contestato sub 2), la parte offesa ha proceduto alla remissione di querela, per cui va dichiarato non doversi procedere in relazione al reato ascrittogli per mancanza della relativa condizione di procedibilità, esclusa la contesta aggravante (posto che l'imputato è stato assolto per i fatti contestati al capo 1), facendo venir meno il nesso richiesto per la configurabilità dell'aggravante contestatagli).

Si dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza in relazione al prospettabile reato di cui all'art. 368 c.p., o diverso reato che si riterrà eventualmente prospettabile, a carico di **P.M.**

In considerazione del carico del ruolo e del concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

S. V.N.
ASSOLVE

dal reato a lui ascritto al capo 1) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Visti gli art. 129 e 529 c.p.p., esclusa l'aggravante contestata.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **S. V.N.** dell'imputazione per intervenuta remissione di querela.

Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede, per quanto di competenza, in relazione al prospettabile reato di cui all'alt. 368 c.p., o diverso reato che si riterrà eventualmente prospettabile, a carico di **P.M.**

Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Milano, 26.6.2019

La minuta della presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Francesca Vacchelli, studentessa in tirocinio ex art. 73 DL n. 69/2013, sotto la direzione di questo Giudice affidatario.

Il Giudice

N. 11051/16 R.G.Trib.
N. 35935/15 R.G.N.R.
N. 8561/18 Sent.

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice, dott.ssa Vincenza Papagno, all'udienza dell'11 luglio 2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

C.S. , nata a il 1988 e residente a ,

libera, **presente;**

Difesa di fiducia dagli avvocati e , del Foro di **presenti.**

IMPUTATA

A. del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava il marito convivente p. G.p.

, ingiuriandolo e percuotendolo in numerose occasioni ed in particolare: - ripetendogli anche quotidianamente offese dell'onore quali "tu *non sei niente"* ed altre di analogo tenore:

- minacciando di portare la figlia M di 3 anni in luoghi sconosciuti;
- il 24.07.2015 colpendolo con schiaffi e pugni e lanciandogli contro una pietra;
- il 18.8.2015, a seguito di una discussione in cui l'uomo la esortava a non inviare al suo amante foto della figlia, lo colpiva prima con una pietra e quindi con una mazza da baseball, cagionandogli le lesioni meglio specificate nel capo che segue;
- il 26.8.2015 lo colpiva ripetutamente con una scopa, cagionandogli lividi sul viso e sul corpo;

In , da novembre 2014 a tutt'ora in corso.

B. del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, comma 1, n. 1, e 577, comma 2, c.p. perché,
colpendo il marito P. G.P. dapprima con una pietra e quindi con una mazza da
baseball in legno, gli cagionava lesioni personali consistiti in "contusione di sedi multiple da percosse", giudicate guaribili in giorni 4 s.c..
Con le aggravanti di avere commesso i fatti contro il coniuge e per eseguire il reato di cui al capo A).
In , il 18.8.2015.

PARTE CIVILE COSTITUITA

1987, in proprio e per la figlia
minorenne del Foro di
p. G~.p. na to a il

P.M. , domiciliato ex legge presso il difensore di fiducia Avv.
, con studio in , non presente;
Rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di assoluzione per il reato contestato al capo A) e condannarsi l'imputata per il reato di cui al capo B), escluse le aggravanti contestate e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione.

La Difesa di Parte Civile chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputata per i reati ascritti e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni morali cagionati alle persone offese, quantificati complessivamente in € 15.000; chiedeva inoltre la condanna dell'imputata alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa chiedeva emettersi sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste. Per il capo B) chiedeva assolversi l'imputata ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in subordine la condanna al minimo della pena , la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 17 luglio 2016 l'odierna imputata veniva rinviata a giudizio per rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni personali, posti in essere ai danni del marito, meglio descritti ai capi che precedono.
persona offesa e del teste del Pubblico Ministero
C-C- novembre con l'escussione dei testi del
Pubblico Ministero,
e S_V- >, e con quelli delle
Difese,
e G.B.
All'udienza del 9 novembre 2017, alla presenza dell'imputata, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e l'istruttoria aveva inizio all'udienza del 15 maggio 2017, con l'esame della ; proseguiva all'udienza dell'11 M-R-B-S- - A.R.

M-M- - D-T- - E-L-C- - C-P-

II 17 gennaio 2018, essendo mutato il Giudice, le parti prestavano il consenso all'utilizzo, mediante lettura, delle testimonianze precedentemente acquisite e l'istruttoria proseguiva con la testimonianza di M_R-S_ "
. e con l'esame dell'imputata.

Il 5 marzo 2018, dichiarata chiusa l'istruttoria, aveva inizio la discussione, che terminava all'udienza dell' 11 luglio; il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

La persona offesa, marito dell'imputata, veniva esaminata all'udienza del 15 maggio 2017.

All'inizio della testimonianza il P dichiarava di conoscere la C da molti anni, dai tempi in cui frequentavano entrambi le scuole superiori e di aver avuto con la stessa una lunga relazione sentimentale, scaturita nel matrimonio celebratosi nel 2013, dopo la nascita della loro figlia, M , il 16 agosto del 2012.

Il P dichiarava di aver deciso di chiedere la separazione dalla donna, dopo aver
sporto diverse denunce contro la stessa.

Precisava che, al momento della testimonianza, la figlia era affidata ai servizi sociali e collocata presso il padre con la possibilità di frequentare anche la madre.

Dichiarava di aver sporto la prima denuncia contro la moglie nell'agosto del 2014, dopo aver notato che la donna diventava sempre più distaccata e iniziava a insultare il marito, dicendogli *non sei niente, non vali niente"'* e dopo aver scoperto che la stessa aveva iniziato ad avere relazioni con altri uomini.

Chiariva che le cose tra i due iniziavano ad andare male dopo la nascita della bambina, quando erano già sposati e vedeva che la C *"era a casa, era sempre stanca, non faceva niente, era quasi apatica (...) vedevo che lei non reagiva, non stava bene, passava le giornate sul divano"'*. Pertanto, tramite la sorella, le trovava un impiego presso la e, proprio in
concomitanza allo svolgimento di questo lavoro, notava pian piano che la donna cambiava, diventando distaccata, trascorrendo molte ore a lavoro, rincasando tardi la sera e iniziando ad insultarlo perché non si occupava delle incombenze familiari.

Veniva quindi a sapere che la donna stava intrattenendo una relazione extra coniugale, quando la stessa gli diceva di aver bisogno di trascorrere un weekend da sola per riflettere e invece, tramite *Facebook,* scopriva che la stessa aveva trascorso quei giorni con un altro uomo, circostanza che la donna ammetteva al marito.

Il teste dichiarava di aver deciso di proseguire il rapporto, pensando che si trattasse di una crisi passeggera, visto che si erano appena sposati e avevano una figlia piccola, ma le cose continuavano a peggiorare, perché la

donna proseguiva a dirgli *“che per lei valgo zero’"* e a un certo punto *“arriva alle mani”.*

Una sera la donna rincasava *“in condizioni neanche di stare in piedi”* e l’uomo le prendeva il cellulare e trovava tra i *fdes* salvati vari *“video porno”,* in alcuni dei quali era presente anche la moglie, e due foto della C nuda con la bambina di fianco vestita.

Si acquisivano le due fotografie a cui il P faceva riferimento: in una è raffigurata una donna bionda (che il P diceva essere la C '), con indosso solo un paio di pantaloni e accanto una bambina, nella seconda si vede parte del corpo di una donna, con indosso solo un paio di slip, e accanto una bambina.

Il teste dichiarava di essersi anche ripreso con il proprio cellulare mentre guardava questi video sul cellulare della moglie (anche questo filmato veniva acquisito).

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’uomo circa la presenza di tali *fdes,* la C rispondeva che erano affari che non lo riguardavano.

Il teste riferiva di aver letto anche alcuni messaggi che la donna scambiava con l’amante, tale F , nei quali i due dicevano che avrebbero preso la bambina e l’avrebbero portata via e l’uomo scriveva anche, con riferimento al P *“lo ammazzo di botte finché non smette di respirare”.*

Sul punto va precisato che si acquisivano le schermate relative a tali messaggi:

- dalla prima, relativa al 2 settembre 2015, risulta che F scriveva alla C *“E poi ci riprendiamo la M* ” e la donna rispondeva *“Non mi riprendo nessuno...voglio solo giustizia”-,*
- dalla seconda, di cui non si legge la data, emerge che F scriveva alla C *“voglio picchiarlo finché non smette di respirare”* e lei rispondeva *“non osare, difendo te ma difendo lui...sono troppo buona con tutti”.*

Il teste dichiarava di non aver detto subito ad altre persone cosa stesse succedendo ma di aver chiesto un aiuto al prete che aveva celebrato il loro matrimonio, Don A.R. , con q quale lui e la moglie prendevano ad incontrarsi una volta alla settimana. Il prete consigliava alla C di rivolgersi anche ad una psicoioga, la dott.ssa S , che la prendeva in cura dal febbraio 2015, prescrivendole anche degli antidepressivi.

Il P dichiarava che durante uno di questi incontri, il 24 luglio 2015, quando l'uomo la metteva alle strette, dicendole che avrebbe dovuto impegnarsi seriamente per cambiare altrimenti si sarebbero separati, la C , che inizialmente non voleva separarsi nonostante la relazione extra-coniugale, iniziava ad urlargli contro *"vaffanculo, sei uno stronzo"* andandosene dalla stanza; seguita dal F e dal prete si voltava, cercando di colpire il marito con schiaffi e calci. I due
venivano separati da Don R e il P , mentre si allontanava dalla stanza, veniva sfiorato da un sasso di marmo decorato scagliato dalla donna e che andava a finire sul muro, danneggiandolo.

In una occasione, il 30 luglio 2015, il P portava la moglie al Pronto Soccorso del perché *"non stava in piedi e aveva i tremori".*

Veniva prodotto dal Pubblico Ministero il certificato del Pronto Soccorso del attestante l'acceso della C il 30 luglio 2015 alle ore 10:36 per malessere, consistente in *vertigini, nausea, astenia e crisi di pianto da tre giorni,* cui faceva seguito visita psichiatrica, da cui emergeva che la donna, già seguita da una psichiatra psicoterapeuta, aveva interrotto da una settimana l'assunzione dei farmaci da questa prescritti. Nel referto si dà atto di una anamnesi remota per depressione *post-partum.*

Il P riferiva che in quel periodo spesso, in occasione delle discussioni, la donna lo
colpiva con calci e pugni.

Dichiarava che il 18 agosto 2015, durante una discussione che si verificava tra i due perché l'uomo le chiedeva di non inviare all'amante le fotografie della bambina (cosa che la stessa C gli aveva detto di aver fatto: *"che lei gli mandava le foto e lui le mandava le foto del figlio perché loro erano contenti per i loro figli"'),* l'imputata saliva in piedi su una sedia, afferrava una mazza da *baseball* (di cui si acquisiva una foto e che il teste chiariva trattarsi di un *souvenir* di circa 60 centimetri di lunghezza) e lo colpiva sul fianco e sul bacino, facendolo cadere a terra e dandogli ancora un calcio sul petto prima di andarsene. Il P chiamava quindi il suocero per farsi accompagnare in Ospedale.

Veniva prodotto il referto del pronto soccorso del attestante l'accesso del
P il 18 agosto 2015 alle ore 23:38 *in seguito a percosse da parte di persona nota,* per *trauma con mazza da baseball al fianco sinistro,* riportando una

diagnosi di *contusione di sedi multiple da percosse,* con prognosi di 4 giorni.

Il P dichiarava che nello stesso mese, mentre si trovava al mare in Liguria con la figlia, riceveva insistenti richieste di informazioni dalla C , rimasta a casa a , su quando sarebbe tornato. Insospettito da tanta insistenza e supponendo che la donna stesse organizzando un incontro con l'amante, chiedeva ai propri genitori e ai suoceri di controllare che cosa stesse facendo la donna a casa. Quella sera quindi si recavano a casa della C il padre del e il padre della donna, che la O mandava via in malo modo, anche aggredendo il proprio genitore. Intervenivano anche i Carabinieri, che poi riferivano telefonicamente al P che la C si trovava in casa con un uomo e, alla richiesta del Pi di mandare via da casa questa persona, rispondevano di non poterlo fare perché la C era in casa propria.

Il 26 agosto 2015, mentre i due si trovavano al mare in Liguria con i genitori del P ,
il teste dichiarava di aver visto sulla spiaggia l'amante della moglie e di averlo inseguito. La C ,
che gli diceva trattarsi di una mera coincidenza, alla reazione del marito veniva presa dal panico e sveniva per strada. Pertanto il P la riportava a casa e la donna si chiudeva in camera, uscendone poco dopo per chiedergli di darle le chiavi della macchina; al diniego dell'uomo, dovuto anche alle condizioni in cui la stessa si trovava, nasceva una nuova discussione nel corso della quale la C lo colpiva sulla testa con una scopa, ferendolo. Il P dichiarava di aver
documentato l'accaduto con un video che poi consegnava ai Carabinieri (quando andava definitivamente via di casa nell'ottobre del 2015), ma di non essersi poi recato al Pronto Soccorso.

Rispondendo alle domande della Difesa il P riferiva che quando si verificava tale episodio, in casa erano presenti anche la propria madre e sorella; quest'ultima, nel tentativo di salvare la C che stava cercando di lanciarsi dalla finestra, si azzuffava con la donna procurandosi una ferita alla mano.

Nell'ottobre dello stesso anno si verificava altra discussione, durante la quale la C tirava un calcio all'uomo mentre questi aveva in braccio la bambina. Il P quindi, che si diceva ormai preoccupato per la bambina che

non viveva in una situazione tranquilla per la sua crescita, decideva di andarsene di casa, tornando a vivere dai propri genitori e, successivamente, prendendo un appartamento in affitto.

Dichiarava che una sera di dicembre 2015, verso le 22:30, mentre stava dormendo in questa nuova casa assieme alla bambina, si presentava la C suonando ripetutamente al campanello

(che il P riferiva di non aver sentito perché stava dormendo); non ricevendo risposta la C si spostava nel giardinetto sotto l'appartamento e lanciava dei frutti contro le finestre
dell'abitazione. Una vicina di casa del P , che a differenza dell'uomo (e nonostante vivesse nella casa accanto) sentiva quanto stava accadendo, chiamava i Carabinieri, che arrivavano trovando la C . Solo a quel punto il P apriva la porta.

Il teste dichiarava di aver raccontato tali fatti ai Carabinieri sin dall'ottobre del 2015 e di aver chiesto al personale dei servizi sociali se poteva spostarsi nel nuovo appartamento e ospitarvi la bambina. Precisava quindi di aver sempre seguito le prescrizioni provenienti dai servizi sociali e di non aver mai sottratto la figlia alla C , che continuava a vederla, d'accordo con il P , in presenza però della nonna materna, ad eccezione di un paio di mesi, ma per disposizione del Tribunale per i Minorenni.

II P precisava che la C spesso minacciava di uccidersi e il giorno dopo
l'allontanamento dell'uomo da casa, quando questi tornava con i suoceri a prendere alcuni indumenti, la donna si metteva sul tetto minacciando di buttarsi di sotto, venendo poi trattenuta dal padre.

Il P dichiarava di aver anche parlato con la psicoioga che seguiva la moglie, che gli diceva di avere pazienza e che il periodo sarebbe passato e che consigliava alla C' di svolgere un percorso presso una struttura, . La C però pur dicendo che
si sarebbe impegnata per migliorare, di fatto non seguiva i consigli della dottoressa e del prete.

Precisava che l'atteggiamento della moglie in questo periodo lo lasciava disorientato e umiliato, essendo lui molto legato alla donna, perché la C aveva iniziato a non considerarlo più, tanto da essere arrivati a dormire separati e quasi a non parlarsi nel corso della giornata, ma a volte, come quando l'uomo finiva in ospedale per i colpi ricevuti con la mazza baseball, gli diceva di tornare indietro, che aveva sbagliato e che si sarebbe impegnata a migliorare e superare il momento di difficoltà che stavano vivendo *("era sempre un tira e molla, quasi come se lei volesse tenere il piede in due scarpe con me, e io gliel'ho permesso per un po', perché ci credevo davvero").*

Al termine della testimonianza il P riconosceva:

- lettera datata 27.10.2015, scritta dalla madre della C e sottoscritta dall'imputata, con cui la stessa si dichiarava a conoscenza del nuovo indirizzo in cui viveva la bambina;
- messaggi di whatsapp scambiati tra il P e i genitori della C relativi alla gestione della bambina;
- messaggi di whatsapp intercorsi tra il P e la C dal 14 ottobre 2015 al 30 marzo 2016.

Sul punto occorre qui precisare che tali messaggi, pur comprovando l'esistenza di un rapporto conflittuale tra i due, non dimostrano che la C mantenesse un atteggiamento aggressivo, come peraltro già visto in relazione ai due messaggi citati in precedenza, ma piuttosto evidenziano una situazione di estrema difficoltà in cui la versava la donna: la C , ad esempio, nel messaggio del 16 ottobre chiede scusa al P e gli dice di essere stata *"una puttana",* debole e manipolata da altre persone; il 17 ottobre gli chiede di prendersi cura della bambina e gli fa capire che ha intenzione di uccidersi; lo stesso giorno il P le scrive che dopo l'ennesimo calcio che lei gli ha dato davanti alla bambina e dopo che ha cercato di uccidersi la mattina stessa sempre davanti alla bambina, non può fare altro che andare via con la minore e continueranno a vedersi in accordo con i genitori di lei; la C scrive di sapere che la bambina avrebbe detto quella mattina stessa ad altra persona che *"la mamma è brutta e ci dà le botte"-,* successivamente, il 25 ottobre, i due parlano del fatto che la C ha cambiato la serratura e il P non riesce a entrare in casa a prendere le cose sue; in seguito si notano messaggi con toni più distesi e limitati alla regolamentazione degli incontri con la bambina, sempre mediati dai genitori della C

Ancora, il P riconosceva, e si acquisivano:

- messaggio inviato il 16 ottobre dal P alla dott.ssa S , con cui l'uomo

comunicava *"S ha scelto di andare con quello schifoso non credo oggi verrà alla visita ,la avviso per correttezza perché credo che* S *non avrà nemmeno il coraggio di avvisarla"* e risposta della dottoressa che confermava che la C non si era presentata alla visita senza alcuna comunicazione;

- messaggio dal testo "F *sono qui e lo sai che me la scopo vero?"* e altri messaggi di whatsapp a sfondo sessuale che il P dichiarava di aver ricevuto da un numero che non conosceva e che non sapeva a chi appartenesse;
- e-mail inviata dal P il 23 ottobre 2015 all'assistente sociale del Comune di

, con cui rappresentava quanto accaduto il 15 ottobre 2015 (e riferito anche in udienza) e comunicava che si sarebbe trasferito a casa dei propri genitori con la figlia; nel testo riferiva anche dei messaggi rinvenuti e provenienti dall'amante della moglie, che diceva di volerlo uccidere, e delle scene di pianti e tentativi di suicidio poste in essere dalla C dopo l'allontanamento del P e della figlia;

- ricorso per separazione consensuale datata 1 settembre 2015, che il teste riferiva non essere mai stata depositata, arrivandosi poi alla separazione giudiziale richiesta dall'uomo nel novembre 2015.

Successivamente veniva sentito in udienza il padre dell'imputata, C-C- , il quale

dichiarava di aver saputo dal Pi che la figlia aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, tale F , e voleva andare via di casa con la bambina; per questo motivo il P decideva di portare via la bambina rivelando ai suoceri due giorni dopo la partenza dove si trovavano. Il teste, dopo varie contestazioni formulate sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese, diceva che lui e la moglie vedevano la bambina pochi giorni dopo l'allontanamento del P , mentre la figlia S iniziava ad incontrarla dopo circa un mese con l'intermediazione degli assistenti sociali e che, in ogni caso, sia il teste, che la moglie e la figlia erano a conoscenza dell'indirizzo in cui il P viveva con la bambina.

Il teste dichiarava che nell'ultimo periodo di convivenza tra il P e la C non riusciva a parlare molto con la figlia perché la stessa si rifiutava di farlo; cercava tuttavia di addebitare tale circostanza ad una "possessività" non meglio definita del P nei confronti della moglie, pur dichiarando, su contestazione, che la figlia si confidava di più con la madre e che il P si recava spesso a casa dei suoceri a raccontare quanto stesse accadendo e, spesso, chiedendo loro di intervenire per aiutarlo.

Il teste dichiarava di avere visto in un paio di occasioni la figlia con l'amante. Una volta, dopo aver ricevuto un messaggio dal P che gli chiedeva di andare a prendere la figlia che si stava incontrando con l'amante, si recava in un albergo a dove trovava la figlia con quest'uomo, al quale diceva di non rovinare la famiglia della C , e portava a casa propria la donna. Una seconda volta, sempre su segnalazione del P che si trovava al mare con la figlia, si recava a casa della C , che era in compagnia di questo F , e mentre discuteva con la donna, alla presenza anche del padre del P , picchiava la figlia con un pugno sulla spalla perché questa lo aggrediva spintonandolo varie volte e dicendogli di lasciarle vivere la sua vita. In quell'occasione il padre del P chiamava i Carabinieri, che arrivavano, e anche alla presenza di questi la donna continuava a spintonarlo. Il teste precisava che la figlia in precedenza non lo aveva mai picchiato, ma quella volta si presentava particolarmente alterata in quanto infastidita dalla presenza del padre, del suocero e dei Carabinieri.

Il teste dichiarava che il P gli raccontava di discussioni accese in casa, in occasione delle quali capitava che la C gli mettesse "/e *mani addosso".* Il P si recava spesso in quel periodo a casa dei suoceri a raccontare quello che succedeva, dicendo che *"non riusciva a farla ragionare, il più delle volte magari cercavano di mettersi le mani addosso uno con l'altro",* una volta lo stesso C lo aveva accompagnato in Ospedale per le lesioni causate dalla donna in una di queste discussioni usando un *souvenir a* forma di mazza da *baseball.* Il P gli raccontava anche che la C inviava foto all'amante, che tuttavia il teste dichiarava di non avere mai visto. Precisava però il C di aver inviato personalmente alcune foto al P , su richiesta dello stesso, da una scheda telefonica che il genero diceva di aver fatto acquistare ad un egiziano, dicendo al suocero *"quando tu vai a - perché viaggiavo anche verso in treno - metti questa scheda, mi mandi dei messaggi a me personalmente, delle foto, così facciamo vedere a S chi è questo personaggio, chi è questo F*>" in modo da far pensare alla C che i

messaggi (contenenti insulti) li avesse mandati al P l'amante della donna; e così il teste dichiarava di aver fatto. Precisava in ogni caso che i messaggi non contenevano foto pomo, ma insulti rivolti al P , quali *"sei una fava, sei una testa di cavolo'"* e dichiarando che non si trattava dei messaggi prodotti dalle parti, già citati in precedenza, che gli venivano mostrati.

S.M.R, madre dell'imputata, interrogata in mento ai rapporti tra la figlia ed il P prima dei fatti in contestazione dichiarava di aver spesso notato che l'uomo si rivolgeva alla compagna con toni bruschi umiliandola.

Riferiva che l'uomo era spesso assente, anche durante la gravidanza della C , quando la teste aveva dovuto accompagnare la figlia alle visite mediche perché il P non c'era.

Chiariva che i due andavano a vivere insieme il 29 luglio 2012, quando la O era già incinta, e si sposavano poi nel marzo del 2013. In precedenza i due vivevano in casa con le rispettive famiglie.

Dichiarava, ancora, che mentre all'inizio della convivenza aveva avuto l'impressione che il P fosse infastidito dalla loro presenza, nel momento in cui iniziavano a verificarsi i problemi di coppia l'uomo li rendeva molto partecipi, chiamandoli di continuo e chiedendo spesso il loro aiuto. La teste dichiarava, anche se in maniera poco chiara, che a suo parere il P assumeva tale atteggiamento per far sì che la C rimanesse completamente sola, pur poi dichiarando la stessa teste che era la figlia a non voler parlare con i propri genitori, tanto che a volte quando chiamavano li chiudeva il telefono in faccia.

In ogni caso la donna diceva di aver assecondato il Pi perché questi diceva di voler tenere unita la famiglia e salvare il matrimonio e la teste si rimproverava di aver in tal modo lasciato la figlia sola quando questa non stava bene.

Confermava le parole del marito in merito all'episodio della scheda telefonica da usare per inviare messaggi al P , pur dichiarando di essere venuta a conoscenza della richiesta del P e del fatto che il marito l'avesse assecondato solo dopo l'invio dei messaggi.

Dichiarava di essersi recata con il marito il 26 agosto 2015 al mare per prendere la figlia, dopo che erano stati chiamati dal P che riferiva che la C si era sentita poco bene in spiaggia, dove avevano visto F - l'amante della donna - e successivamente c'era stata una accesa discussione in casa tra i due. In quell'occasione la teste dichiarava di aver visto la figlia con un occhio rosso e gonfio, ma di non aver fatto domande perché era presente

anche la bambina e, quindi, di aver ricondotto la C a . Dichiarava, inoltre, di non aver chiesto nulla alla figlia in merito a quanto accaduto, neanche successivamente. Riconosceva in alcune foto prodotte dalla Difesa e acquisite al fascicolo per il dibattimento il viso della figlia come l'aveva visto quella sera, con un ematoma sull'occhio.

Dichiarava di non aver mai assistito ai litigi tra la figlia e il P , ma che una volta il ragazzo chiamava il suocero per farsi accompagnare in Ospedale, raccontando di aver avuto una discussione con la moglie durante la quale la donna lo colpiva con una mazza da baseball. Anche in questa occasione, tuttavia, la teste dichiarava di non aver chiesto nulla alla figlia sull'accaduto.

Riferiva di non aver parlato con la figlia neanche dopo aver visionato un video, mostratole dal P e dallo stesso registrato, in cui si vedeva la C stare male per l'effetto degli psicofarmaci.

Confermava di aver saputo dalla figlia della relazione extraconiugale con un uomo di nome F , che la stessa teste dichiarava di aver visto una sera quando il P , in Egitto per lavoro, dopo aver localizzato il cellulare della moglie informava i suoceri che la donna non era in casa ma a . Allora la teste e il marito si recavano nella zona indicata dal P e trovavano in un albergo la figlia con quest'uomo, al quale la teste diceva di lasciare in pace la donna perché era sposata e aveva una bambina, portandosi via la figlia.

Confermava ancora che un'altra sera il P chiamava il suocero chiedendogli di andare a casa della figlia dove a suo parere la stessa si trovava con l'amante. Riferiva la teste di aver poi saputo dal marito che in quell'occasione la C , che effettivamente era a casa in compagnia dell'amante, si era molto arrabbiata spintonando il padre, pur negando che l'avesse picchiato.

Ancora dichiarava di ricordare che il 17 ottobre alle 9:30 la C le telefonava dicendole che il F se ne era andato assieme alla bambina. Precisava tuttavia che sia la teste e il marito che la C sapevano che il P si era trasferito a casa dei propri genitori e ricordava che un paio di settimane dopo la figlia le aveva chiesto di essere presente a casa sua perché doveva recarvisi il P a prendere alcune cose; in quell'occasione l'uomo chiedeva alla teste di far firmare alla figlia una dichiarazione con cui dava atto di essere a conoscenza dell'indirizzo dell'abitazione in cui il P e la bambina erano andati a vivere. La teste dichiarava di aver scritto la dichiarazione e di

averla lasciata sul tavolo perché la figlia la firmasse, ma di non sapere se poi lo avesse fatto o meno perché, dal momento che i due litigavano, lei e il marito se ne andavano portando via la bambina.

Riferiva che in quell'occasione durante il litigio, quando erano ancora presenti i genitori, la C andava sul davanzale del terrazzo minacciando di uccidersi e il padre la tirava dentro dicendo di non fare stupidaggini anche perché era presente la figlia.

Precisava che lei e il marito venivano a sapere il 6 dicembre che l'uomo aveva nreso la nuova casa, dove accompagnavano la bambina, e il giorno stesso lo comunicavano alla C che li aveva chiamati agitata perché diceva di non sapere che fine avesse fatto il Pi con la bambina.

Riferiva che dall'ottobre del 2015 fino all'emissione dell'ordinanza del Tribunale per i Minorenni, che regolamentava incontri protetti tra la bambina e la madre, la C aveva continuato a vedere regolarmente e liberamente la figlia.

Don A.R. dichiarava di conoscere la C dal 2002 e di aver conosciuto il
P pochi anni prima del matrimonio; riferiva di aver seguito con questi, su loro richiesta, un percorso negli anni dal 2014 al 2016, quando lamentavano delle difficoltà coniugali.

Dichiarava di essere stato chiamato una volta dal P che gli diceva che stava litigando animatamente con la moglie; arrivato a casa assisteva a un violento litigio tra i due, durante il quale la C prima aggrediva con pugni e schiaffi il marito e poi, quando questo si allontanava, lanciava per terra un sasso.

Altri litigi si verificavano anche durante i loro incontri.

Dichiarava di aver suggerito alla C di rivolgersi alla dott.ssa S perché sapeva che la donna aveva sofferto di un periodo di depressione *post-partum* e ipotizzava che il malessere della coppia potesse dipendere anche da questo, per il quale si rendeva conto essere necessario l'intervento di un medico specializzato.

La **dott.ssa S** , dichiarava di aver seguito la C dal 4 febbraio 2015 al 7 maggio 2015 e dal 31 agosto al 9 ottobre 2015. Precisava che l'imputata le veniva mandata da un prete che la conosceva per motivi professionali.

Diagnosticava alla C un *disturbo dell'adattamento, un umore depresso, fatica ad accettare gli adattamenti della vita* e le prescriveva una terapia farmacologica a base di antidepressivi. La C però interrompeva gli incontri nell'estate e durante lo stesso periodo

sospendeva la terapia (a causa di tale decisione la C faceva poi accesso al Pronto Soccorso del , come riferito dallo stesso P e comprovato dalla documentazione medica acquisita); pertanto il 31 agosto, quando incontrava nuovamente la donna constatava che la situazione era ancora più compromessa e le consigliava di rivolgersi anche agli assistenti sociali.

Precisava che il disturbo dell'adattamento consiste in una situazione patologica dovuta alla difficoltà di adattarsi alle situazioni della vita e produce un disturbo di ansia e dell'umore che portano la persona a reagire in maniera non lineare; aggiungeva inoltre che la C presentava uno stato di "*immaturità"* rispetto alle responsabilità della vita che faceva fatica a gestire e che la portava in alcune situazioni a perdere il controllo.

M.M.
familiare C- -
P-

La teste dichiarava che la coppia presentava delle difficoltà relazionali e, soprattutto dopo l'estate del 2015, entrambi le riferivano di ripetuti litigi durante i quali la donna perdeva il controllo aggredendo il marito.

, assistente sociale, dichiarava di aver iniziato ad occuparsi del nucleo nell'estate del 2015 a seguito di un accesso del P che riferiva di una situazione conflittuale che stava vivendo in famiglia: l'uomo in particolare raccontava alla teste che a seguito della nascita della bambina si erano iniziati a verificare vari litigi e difficoltà di comunicazione con la moglie e che poi nell'estate del 2014 l'uomo aveva scoperto una relazione extraconiugale della stessa con un certo F e da quel momento la situazione era ulteriormente peggiorata. Inizialmente la coppia aveva chiesto aiuto ad un sacerdote, poi la donna si era anche rivolta ad una psichiatra, che le aveva diagnosticato una depressione *post-partum* e le aveva prescritto una terapia che però dal mese di maggio 2015 la C non aveva più seguito. Nel frattempo la relazione con l'amante era andata avanti e il P le aveva riferito

di aver trovato anche numerose foto e video porno scambiati tra la moglie e questo uomo e di essere quindi preoccupato per come questa persona avesse potuto manovrare la C , che evidentemente si trovava in un momento di estrema fragilità, e di temere che questo avrebbe interferito negativamente nella relazione con la bambina. Pertanto alla fine il P si era rivolto ai
Carabinieri e aveva deciso di interpellare anche i servizi sociali.

Successivamente, il 31 agosto 2015, su mandato della Procura dei Minori gli assistenti sociali svolgevano un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, sentendo entrambi i coniugi e giungendo a concludere che sia il P che la C dovevano ancora elaborare i propri vissuti emotivi (l'uomo rispetto al tradimento scoperto e la donna rispetto al cambiamento di vita) e che tra i due c'era molta rabbia e un conflitto che rischiava di interferire con il benessere della minore, che quindi suggerivano di affidare ai servizi sociali, con collocamento presso il padre; inizialmente la minore svolgeva incontri protetti con la madre, alla presenza di una psicologa, ma in breve tempo, resisi conto dell'eccessività di tale misura anche su indicazione dello stesso P , calendarizzavano gli incontri della bambina con i genitori in maniera paritaria e
consentendole di vedere la madre liberamente.

La teste dichiarava quindi di aver avuto colloqui con entrambi i genitori, anche alla presenza di una psicoterapeuta, e che entrambi riferivano di una forte conflittualità e di una reciproca aggressività. Precisava che il P criticava alla C atteggiamenti poco consoni ad una moglie e ad una madre, riconoscendole una fragilità psicologica e criticandola per la relazione extraconiugale; lo stesso dichiarava di aver preso la decisione di denunciare la moglie e rivolgersi ai servizi sociali per tutelare la bambina dalla madre che gli appariva oramai manipolata dall'amante. La C , invece, le riferiva di essersi sentita molto sola dopo la nascita della bambina, essendosi trasferita in un Comune diverso da quello in cui era abituata a vivere ed essendosi trovata senza lavoro e senza le precedenti occupazioni, con un marito molto spesso lontano da casa per motivi lavorativi; per questo iniziavano ad esserci varie incomprensioni con l'uomo, che la portavano ad intraprendere la relazione con questo F incrinando ulteriormente il rapporto con il marito; rimaneva poi molto turbata per la denuncia dell'uomo, perché non pensava che lo stesso avrebbe mai messo in dubbio il rapporto della donna con la bambina.

La teste dichiarava che il rapporto tra i due si presentava ancora piuttosto conflittuale, in quanto faticavano a trovare delle soluzioni condivise e venivano ancora seguiti dagli assistenti sociali.

D-[T]- rendeva dichiarazioni sovrapponibili alla teste M , avendola affiancata
nel percorso di indagine psicosociale della coppia. Riferiva di uno stato di evidente fragilità della C e di persistente conflitto tra la stessa e il P , dovuto anche al forte legame creatosi tra i due, che avevano deciso di costituire una famiglia pur essendo molto giovani.

La teste precisava peraltro di aver colto nel P *"rabbia (...) atti dì immissione, cioè attraverso la rabbia senz'altro sono state create formule di dispetto (...) è in grado di avere due parole in più per depotenziare la signora C nel senso che la signora C è fragile, perché ci crede, lo vede ancora come una persona così importante per cui lui può attaccare con una certa fragilità, questo è un po ' il loro legame'".*

Dichiarava di aver colto immediatamente tale fragilità al primo incontro con la C , che la colpiva perché la donna si presentava molto diversa da come l'aveva descritta il marito, che era il primo che la teste incontrava: *"abbiamo conosciuto prima lui. Immediatamente dopo abbiamo conosciuto la signora (...) abbiamo visto una donna un po' diversa da come ce l'avevamo immaginata perché era comunque molto più fragile (...) nel senso che veramente all'epoca dicevamo «la butti veramente a terra con niente», però aveva le crisi (...) si arrabbiava, aveva crisi di pianto, si disperava, arrivava a dei piccoli momenti in cui non è che ascoltasse molto".*

Dichiarava in ogni caso che entrambi avevano un rapporto costruttivo e sano con la bambina.

Venivano poi escussi altri testi, che avevano avuto modo di assistere ad alcuni dei litigi verificatisi tra l'imputata e il marito.

[C]-[P]- , sorella della persona offesa, riferiva di aver avuto sempre un rapporto
educato con la C , trattandosi della fidanzata del fratello, ma di non aver avuto con la stessa una stretta amicizia. Dichiarava di aver trovato un impiego lavorativo alla C presso la

, dove la stessa lavorava. Anche se non lavoravano insieme, dichiarava di essere venuta a conoscenza da alcuni colleghi che la donna aveva avuto rapporti sessuali con due uomini addetti alla sicurezza e di averlo riferito al fratello, il quale le diceva di non voler perdere il rapporto con la moglie *"perché per lui era la sua vita"*.

Raccontava poi quanto accaduto nell'agosto del 2015 al mare. Dichiarava che mentre erano in spiaggia c'era stato un *momento di panico* perché la C e la figlia si erano allontanate dal lido senza avvisare. Successivamente, tornate a casa, mentre la teste faceva la doccia sentiva delle urla provenire dalla strada, dove poi vedeva la C , il P e la propria madre e notava la C molto agitata che cercava di colpire la suocera. Scesa quindi per strada la teste cercava di calmare l'imputata, che chiedeva al marito di darle le chiavi della macchina, e le due si spintonavano, ricevendo la teste un pungo e un calcio sulla pancia. Subito dopo la C correva dentro casa e, salite alcune scale, minacciava di lanciarsi da una finestra; la P quindi la tratteneva e la faceva rientrare. La teste dichiarava che in quel momento la C non era lucida e, dopo essere stata trattenuta dalla donna, si metteva a conere per il giardino, venendo da questa inseguita, e tirava addosso alla P lo stendine ferendola alla mano. In questi frangenti il fratello consegnava la *Q* figlia alla propria madre, perché non le facesse vedere quanto stava succedendo. Successivamente la *A* P andava al Pronto Soccorso per le ferite riportate, ma non sporgeva denuncia contro la C v su richiesta del fratello. Non tornava più a casa, andando a dormire dalla zia. Per il resto dichiarava di non avere frequentato la coppia, ma di avere appreso quanto succedeva dal fratello, che ricordava le diceva di essere stato picchiato dalla C in una occasione con una mazza da *baseball.*

S_V_ uno degli operanti che interveniva a casa della C la notte dell'11
agosto 2015, dichiarava in udienza di essersi recato sul posto perché veniva segnalata una lite. Giunto fuori dall'abitazione trovava il padre e il suocero della C e la donna che "è *arrivata in modo precipitoso come se volesse aggredire uno dei due ma è stata trattenuta prontamente"*. Il teste chiariva che la donna appariva molto agitata.

L_C_ vicina di casa del P , dichiarava che una sera di dicembre del 2015,

sentendo dei rumori di colpi per strada e delle urla, verso le ore 23:00/00:00 usciva da casa e notava una ragazza picchiare contro le inferriate e il muro della casa del P e urlare "G *fammi vedere mia figlia, voglio vedere la bambina'",* cercava di calmarla dicendole che forse il P non si trovava in casa ma, non riuscendoci, chiamava i Carabinieri, che poi arrivavano. Notava in quell'occasione della frutta per terra e un vaso rotto.

G-B- amico della coppia, dichiarava di aver frequentato spesso il P e
la C fino al 2013, quando si allontanava dall'Italia per un viaggio. Rientrato, aveva modo di incontrare la C nel luglio del 2015, quando organizzavano una cena alla quale erano presenti anche i genitori della ragazza; in quell'occasione la C gli riferiva di aver tradito il Pi e di essersi comportata male con il marito. Dopo la cena, tuttavia, non rimanevano in contatto. Nel settembre dello stesso anno, poi, il teste incontrava separatamente sia il P che la C , i quali gli riferivano quanto successo nell'agosto mentre i due erano al mare, sostanzialmente negli stessi termini: si presentava in spiaggia l'amante della donna, questa sveniva per strada e, tornata in casa, aveva un litigio violento sia con la sorella del P che con il marito, arrivando *quasi alle mani.* Dichiarava che il P gli riferiva di essere stato tradito più volte dalla moglie ma di aver tentato di fare il possibile per salvare il matrimonio, non riuscendoci; gli raccontava anche, oltre all'aggressione avvenuta al mare, di un altro litigio, nel corso del quale la C lo colpiva con una mazza da *baseball.*

Infine si sottoponeva ad esame l'imputata.

S.C. dichiarava di essere rimasta incinta quando aveva 23 anni durante la
relazione con il P e di aver deciso di tenere la bambina e sposarsi con l'uomo. La donna all'epoca viveva a casa con i propri genitori, a , ma per vivere con il P
acquistava casa nel Comune di residenza dell'uomo, La donna riferiva che durante la
gravidanza il P non le stava molto accanto, lasciandola spesso sola quando doveva andare a fare le visite di controllo; in ogni caso i due iniziavano a vivere insieme e dopo la nascita della bambina, il 23 marzo 2013, si sposavano.

La teste dichiarava di aver intrapreso una relazione extraconiugale a settembre del 2014 con F.R. negando di aver avuto altri rapporti con gli addetti alla sicurezza della

, come riferito dalla sorella del P , e chiarendo che anche se questi uomini le avevano formulato delle proposte a sfondo sessuale, mandandole anche delle foto pomo, lei lo aveva raccontato al P e li aveva allontanati. Con il R invece aveva avuto inizialmente un'amicizia (si confidava molto con l'uomo anche perché *"non avevo più attorno nessuno. I miei genitori ci parlavo poco"),* sfociata poi in una relazione sentimentale, sviluppatasi prevalentemente tramite contatti telefonici, poiché il R viveva in - .Lo incontrava infatti solo tre volte.

Dichiarava di non essere stata bene nel 2015, quando la dott.ssa S cui si era rivolta le diagnosticava una depressione *post-partum* e le prescriveva alcuni psicofarmaci (Xanox e Daparox): precisava che quando assumeva le dosi prescritte non riusciva *"a stare in piedi"* e che un giorno, avendo preso le gocce in quantità superiore a quanto prescritto a causa della fretta che le faceva rovesciare il flaconcino in auto mentre andava a lavoro, tornata a casa non riusciva a stare in piedi e si buttava sul letto, venendo ripresa con il cellulare dal P (video acquisito).

Chiariva poi di aver sospeso ad un certo punto l'assunzione dei farmaci, perché il P la chiamava *drogata* e di aver avuto una reazione fisica all'improvvisa astinenza, manifestando tremori, svenimenti e mal di stomaco, tanto da essersi recata al Pronto Soccorso del (come da certificato agli atti), dove le prescrivevano di continuare ad assumere i farmaci prescritti dalla dottoressa, non potendo smetterne *"di botto"* l'assunzione. Pertanto ricominciava a prendere gli psicofarmaci.

Ammetteva che con il P' si erano verificati accesi litigi.

In merito a quanto successo in presenza di Don A-R- dichiarava che i due stavano litigando perché il P l'accusava di mandare foto pomo all'amante F nelle quali veniva ripresa anche la bambina. Il marito in quell'occasione le diceva di volersi separare e la donna gli chiedeva scusa, cercando di andare nella stanza della figlia perché le veniva da piangere; tuttavia il P la seguiva insultandola, dicendole che era una *madre di merda e una puttana,* e allora Don A gli diceva di andare fuori, ma la donna, arrabbiata, afferrava un masso e lo lanciava contro il muro rovinando anche il parquet per terra.

Dichiarava che anche l'episodio della mazza da *baseball* si verificava quando litigavano in cucina e il P le rinfacciava di essere stata con un altro uomo, *che ero solo una puttana,* e che inviava le foto; l'imputata dichiarava di essersi arrabbiata ed essere uscita dalla stanza, venendo però inseguita dall'uomo che la incitava a picchiarlo e, dopo spintoni reciproci, la gettava sul divano mettendole le mani al collo e dicendo *"muori puttana, io ti ammazzo".* A quel punto la donna lo allontanava puntando i piedi sul suo petto e andava in cucina prendendo il *souvenir* di una mazza da *baseball,* dicendogli *"stammi lontano altrimenti la uso contro di te",* ma poiché continuava ad avvicinarsi la lanciava colpendo il muro e cercava di scappare chiudendosi in camera della figlia. Lì l'uomo la raggiungeva e riprendevano a spintonarsi, l'uomo le metteva le mani al collo, poi cadeva per terra e la donna lo spingeva con una pedata e scappava al piano di sopra. Dopo sentiva che usciva e poi veniva a sapere che il padre lo accompagnava in Ospedale.

In merito all'episodio verificatosi in agosto al mare, dichiarava che mentre si trovavano tutti in spiaggia, vedeva il P al telefono correre verso l'ingresso del lido; la donna prendeva la bambina e cercava di seguirlo per capire cosa stesse accadendo ma non riusciva a trovarlo. Successivamente il P le diceva che lo avevano chiamato i Carabinieri di per avvisarlo che F-R- si era recato al mare per vedere la C e la bambina. L'imputata dichiarava che effettivamente quel giorno nelle vicinanze del lido si stava svolgendo una fiera cui si sarebbe dovuto recare anche il R il quale tuttavia non era ancora arrivato; dichiarava di aver saputo che l'uomo arrivava successivamente alla Fiera per averglielo lo stesso riferito quando la donna vi si recava la sera stessa a parlarci accompagnata dal P

In ogni caso la C dichiarava che mentre stava cercando il P con la bambina in braccio, questi le si avvicinava e le strappava di braccio la bambina, accusandola di averla fatta vedere al R che l'avrebbe portata via. A quel punto la bambina tornava a giocare e la C diceva al P : che doveva andare via e gli chiedeva le chiavi della macchina, che l'uomo si rifiutava di consegnarle; allora la donna decideva di andarsene a casa a piedi ma sveniva per strada, venendo poi soccorsa dai sanitari dell'ambulanza. Tornata a casa, quando erano tutti rientrati dalla spiaggia, chiedeva al P le chiavi della macchina perché voleva tornare a ; si

verificava allora una nuova discussione particolarmente accesa e che coinvolgeva anche la madre e la sorella del P , che la colpivano e le tiravano i capelli sia per strada che nel giardino della casa. Durante la colluttazione la C dichiarava di aver cercato di fuggire uscendo da una finestra posta a piano terra (negando quindi di aver cercato di uccidersi), ma di essere stata trattenuta dalla sorella del P , che nella foga colpiva. Dichiarava che solo in questa occasione colpiva con un calcio il P mentre questi aveva in braccio la bambina. Durante la colluttazione avvenuta in giardino l'imputata dichiarava di aver afferrato una sbarra di ferro e di aver detto al P alla madre e alla sorella di starle lontani, i tre però la facevano cadere per terra, dopodiché le due donne entravano in casa e lei rimaneva fuori con il P ' con il quale continuava ad azzuffarsi venendo anche da questi ripresa con il cellulare (video acquisito): a quel punto prendeva una scopa in mano dicendogli di starle lontano e, mentre il P tirava la scopa si colpiva alla faccia e la donna gli chiedeva ripetutamente scusa per avergli fatto male.

L'imputata ammetteva di aver scritto al P un messaggio dicendo che si sarebbe ammazzata (che è stato acquisito) e chiariva di averlo fatto per come era stata trattata dal P. e dalla sua famiglia e perché questi se ne era andato portandosi via la bambina.

Dichiarava infatti che il 17 ottobre, appena si svegliava, vedeva il P che, assieme alla bambina, la informava che se ne stava andando di casa. La donna riferiva di non aver fatto nulla per fermarlo, anche per non avere nuove discussioni davanti alla figlia.

Negava di aver tirato un calcio al marito che aveva in braccio M quel giorno e diceva di aver saputo che la bambina era andata con il P dall'Avvocato dicendo "/n *mamma è brutta e ci picchia"* (come risulta anche dai messaggi scritti dalla donna al P in quel periodo) ma che, a suo parere, la bambina si riferiva a quanto accaduto l'estate precedente e, comunque, dichiarava di non aver mai picchiato la bambina (circostanza del resto non riferita neanche dagli altri testimoni).

L'imputata dichiarava di aver visto la bambina dal 17 ottobre al 3 novembre 2015 solo quando e come decideva il P mentre successivamente gli incontri venivano regolarizzati
dagli assistenti sociali.

Riferiva ancora che il P le aveva *"craccato"* il telefono visionando alcuni *files*
protetti con una *password* e ammetteva che alcune delle foto e dei video a sfondo sessuale scoperti dal marito li aveva scambiati con il R

Dichiarava che il R le scriveva spesso di trasferirsi da lui in con la bambina,
ma che lei si era sempre rifiutata di farlo (circostanza che emerge dai messaggi prodotti già citati).

Confermava che una sera, mentre era con il R , arrivavano a casa sua il padre e il suocero, lei si arrabbiava molto e veniva chiamata l'ambulanza.

Dichiarava che il 6 dicembre andava dai suoceri per vedere la bambina, ma non trovandola chiedeva ai propri genitori se sapevano dove si trovasse il P ; avuto da loro l'indirizzo del nuovo appartamento dell'uomo vi si recava e, non ricevendo risposta al citofono, lo chiamava ad alta voce per farsi aprire, iniziava a bussargli ai vetri dicendogli che voleva vedere la bambina e gli lanciava anche dei mandarini contro la casa. Usciva una vicina di casa chiedendole cosa stesse facendo e la donna le rispondeva male. Poi arrivano i Carabinieri, suonavano al citofono e il P usciva dall'abitazione dicendo di non aver sentito.

Ammetteva, infine, di aver cambiato la serratura della porta d'ingresso all'abitazione dopo che il P se n'era andato, perché non voleva che vi facesse ingresso senza il suo consenso dopo quello che era successo e dichiarava che il 27 ottobre, costretta dal P che le diceva che le avrebbe portato via la bambina, firmava la dichiarazione di essere a conoscenza dell'indirizzo dell'uomo, scritta dalla madre. Ammetteva in ogni caso di essere stata da subito a conoscenza dell'indirizzo dell'abitazione in cui si trasferiva il marito.

Venivano infine acquisiti vari filmati cui le parti facevano riferimento nel corso dell'istruttoria, tra cui:

- il video registrato dal P , di cui si sente la voce, che riprende la donna stare male a letto per aver preso troppi psicofarmaci;
- il video, sempre registrato dal P , della C che picchia l'uomo che non le vuole consegnare le chiavi della macchina perché non la ritiene nelle condizioni di guidare; a un certo punto si vede la donna prendere in mano una scopa e minacciarlo;

- il video registrato dal P mentre, scoperta la *password* dei *files* protetti contenuti

  nel cellulare della C , constatava che la stessa conservava numerosissimi video e foto a sfondo sessuale scambiati con F-R- (pure prodotti).

Si acquisivano, infine, le relazioni dei servizi sociali e gli atti relativi al procedimento di separazione.

Alla luce del sintetizzato quadro probatorio devono accogliersi le richieste assolutorie formulate sia dal Pubblico Ministero che dalla Difesa in relazione al reato contestato al capo A).

Come è noto il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla commissione di una pluralità di fatti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, posti in essere reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali. Il delitto si connota per lo stato di particolare afflizione e sofferenza in cui la persona offesa si trova a vivere e che sia dovuta a comportamenti abituali di prevaricazione, umiliazione e violenza posti in essere dall'agente.

Nel caso di specie non è emerso che l'imputata abbia posto in essere comportamenti simili.

Piuttosto le testimonianze hanno dato atto dell'esistenza tra l'imputata e la persona offesa di un rapporto di coppia già in origine "delicato" per la giovane età e, in parte, immaturità dei componenti, che è naufragato di fronte delle responsabilità collegate alla nascita di una figlia che hanno accentuato le "mancanze" di ciascun coniuge, andando ad acuire uno scontro tra i due divenuto sempre più acceso nei mesi in cui paradossalmente gli stessi tentavano in vari modi di recuperare il rapporto di coppia.

La C e il P , che sono apparsi fortemente legati in virtù di un rapporto nato sui banchi di scuola, nel tentativo di preservare tale legame hanno dato origine ad una serie di recriminazioni e "dispetti" che risultano essere del tutto reciproci e non certo posti in essere dalla sola imputata e che hanno determinato la fine del rapporto.

Come infatti dichiarato dallo stesso P i primi problemi si sono verificati dopo la nascita della bambina, quando l'uomo notava lo stato di particolare apatia e malessere che colpiva la moglie, confermato dalla stessa, che dichiarava di essersi sentita in quel periodo estremamente sola, trascurata dal marito e lontana dagli affetti e dagli interessi di un tempo in ragione della nuova vita di madre e di moglie. Che la donna versasse in tale condizione veniva confermato anche dalle relazioni delle psicologhe e degli assistenti sociali poi escussi in dibattimento. Come visto, la dott.ssa S diagnosticava alla O una depressione *post-partum* che non essendo stata curata e accompagnatasi ad una certa immaturità della donna, portava ad un *disturbo dell'adattamento e umore depresso.*

I. coniugi cercavano inizialmente di risolvere i problemi relazionali tra loro insorti rivolgendosi al prete che aveva celebrato il loro matrimonio e poi alla psichiatra; tuttavia nel medesimo periodo la donna intraprendeva la relazione extraconiugale con il R al quale inviava video e foto a contenuto sessuale, e il P , venuto a conoscenza dell'infedeltà della moglie, adottava strategie per mantenere unita la coppia quanto meno discutibili, risultando, ad esempio, che lo stesso approfittava di un momento di sofferenza della donna, fortemente debilitata dall'assunzione (probabilmente eccessiva) di psicofarmaci, prima per filmarla mentre stava male sul letto e poi, chiudendosi in bagno mentre la stessa, come dichiarato dall'uomo, era a letto *"completamente sfatta",* per andare a cercare nel cellulare della donna le prove della sua infedeltà, che trovava.

E evidente che la relazione extraconiugale della C non può valere ad integrare il reato di maltrattamenti contestato alla stessa.

II. P , da parte sua, dichiarava di aver temuto che, vista l'instabilità e la debolezza in cui versava la donna, la stessa potesse venire manipolata dall'amante per portargli via la bambina. Tale rischio tuttavia veniva decisamente escluso in udienza dalla C ; peraltro è documentato dai messaggi prodotti dalla stessa persona offesa che, nonostante il R avesse suggerito alla C
di trasferirsi da lui con la bambina, la donna gli diceva che non lo avrebbe mai fatto.

Gli episodi di violenza descritti ai capi di imputazione si inseriscono in questo quadro caratterizzato dal progressivo allontanamento dei coniugi e da continui litigi dovuti alla scoperta da parte del P della relazione extraconiugale della moglie e al fatto che la donna, senza il consenso del marito, inviasse all'amante fotografie ritraenti anche la bambina.

Sebbene gli episodi enucleati nel capo di imputazione risultano effettivamente verificatisi - pur essendo stati descritti dai due con sfaccettature diverse e, ad esempio, essendo emerso dalle parole di Don A R che il 24 luglio 2015 la donna non lanciava la pietra contro il marito,
come da questi riferito, ma per terra in un gesto di stizza, come dalla stessa dichiarato - non può dirsi che in un simile contesto valgano ad integrare il reato di maltrattamenti contestato.

Come detto, la donna versava in una condizione di estrema fragilità emotiva.

In ragione di tale condizione capitava che nel corso dei litigi la donna aggredisse il marito. Si tratta di circostanze pacificamente ammesse anche dalla stessa C

Tuttavia la dinamica familiare e conflittuale in cui le aggressioni venivano poste in essere, già emergente dalle parole dell'imputata e della persona offesa, veniva efficacemente descritta dalla psicoioga T La dottoressa, che aveva modo di esaminare i coniugi nell'ambito dell'indagine psicosociale richiesta dal Comune, spiegava chiaramente di aver conosciuto prima il P e poi la C e di aver notato nell'uomo una forte componente di rabbia, che lo portavano a porre in essere *"formule di dispetto"* nei confronti della donna, la quale al contrario era apparsa molto fragile, più di quanto l'avesse descritta l'uomo, anche perché la stessa continuava a vederlo anche dopo la separazione come una persona importante e quindi tali "dispetti" sulla stessa avevano effetti devastanti: il P , diceva la T , "è *in grado di avere due parole in più per depotenziare la signora C*

Che la donna non avesse un carattere prevaricatore sull'uomo risulta anche dall'analisi psichiatrica svolta dalla dott.ssa E.L. nell'ambito del procedimento di separazione. La dott.ssa dà atto nel suo elaborato di aver riscontrato nella donna *"nuclei di vulnerabilità ed immaturità, alla base dei*

quali ella avrebbe stabilito con il partner un legame di tipo subordinazione/vittima"

Emerge quindi dalle analisi dei vari specialisti che hanno esaminato i coniugi, qui brevemente descritte, una forte dipendenza della donna dal P e tutta l'amarezza dell'uomo per la scoperta del tradimento. Non risulta, al contrario, alcun concreto timore dell'uomo nei confronti della moglie.

Le condotte di aggressione, originate dall'evidente disperazione in cui versava la donna e caratterizzate da insulti sostanzialmente reciproci, in ragione della comprensibile gelosia dell'uomo, non valgono ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.

Peraltro, come emerge dalla relazione del dott. C del 14.3.2016 e sostanzialmente anche dalle parole della persona offesa in dibattimento, ciò che il P' lamentava erano le difficoltà insorte nel rapporto con la moglie dopo la nascita della bambina: a suo dire la C era *"nervosa, scontrosa, triste ed insoddisfatta, ma soprattutto inadeguata con la bambina"* e a tale condotta faceva seguito la scoperta della relazione extraconiugale della donna che *"aveva incrinato significativamente il rapporto coniugale".*

Inoltre la circostanza che l'uomo non fosse soggiogato e spaventato dalla donna emerge da plurimi elementi, quali, ad esempio, dalla circostanza che durante l'aggressione del 26 agosto 2015 l'uomo invece di pensare a difendersi, si preoccupava di riprendere la moglie che lo aggrediva, evidentemente in preda ad una crisi nervosa.

Lo stesso, peraltro, riferiva agli assistenti sociali di ritenere eccessivo che le visite tra la bambina e la madre avvenissero in spazi neutri e con modalità protette.

Il P poi non ha mai dichiarato di avere timore della donna e, a ben vedere, non ha mai lamentato specifiche mancanze della donna nei confronti della bambina. La sua unica preoccupazione appariva essere la presunta possibilità che la donna potesse in qualche modo

sottrargli la bambina o che il rapporto con l'amante potesse riversarsi in maniera negativa sulla minore.

Ebbene così ricostruiti i fatti, sulla base delle risultanze istruttorie e delle chiare relazioni delle psicologhe e degli assistenti sociali, deve escludersi che la condotta tenuta dalla C in un periodo di crisi, sia coniugale che personale, si sia sostanziata in una serie di atti vessatori ai danni del marito; piuttosto la donna, in occasione di litigi e recriminazioni del marito, tutti come detto attinenti al suo rapporto con l'amante, ha manifestato crisi nervose (come visto spesso minacciava anche di uccidersi) dimostrative del malessere della stessa, a volte concretizzatesi in agiti violenti.

Il P da parte sua, non avendo saputo far fronte alla difficoltà che stava vivendo la
moglie e comprensibilmente scioccato dal tradimento scoperto, ha tenuto un atteggiamento teso più a porre in essere delle ripicche e a sottolineare le "mancanze" della moglie, che a recuperare seriamente il rapporto con la stessa (mandando i suoceri a controllarla nel corso di serate in cui intuiva si sarebbe vista con l'amante; approfittando dei momenti di malessere della donna per cercare le prove della sua infedeltà e per documentare le condizioni psico-fisiche in cui la stessa versava; ecc...).

Del resto dalle relazioni degli assistenti sociali risulta come tale conflittualità ed estrema difficoltà di comunicazione tra i due sia ancora fortemente presente, nonostante il tempo trascorso dall'ultima separazione avvenuta nell'ottobre del 2016.

Pertanto non può dirsi che nel caso di specie la C abbia posto in essere plurimi atti violenti e prevaricatori nei confronti del marito, ma piuttosto che si sia verificata una estremamente aspra conflittualità di coppia, ancora non risolta, nell'ambito della quale l'imputata e la persona offesa si sono fronteggiati nei mesi, pur nel tentativo di recuperare il rapporto, con modalità evidentemente errate, caratterizzate da atteggiamenti di sfida e di ripicca reciproci ai quali la donna, in profonda crisi e sottoposta a terapia farmacologica psichiatrica, in varie occasioni si è trovata a reagire in maniera evidentemente eccessiva. Le aggressioni della donna contro l'uomo, quindi, non risultano espressione di una condotta sistematicamente improntata a porre in essere atti di prevaricazione contro il marito allo scopo di farlo vivere in condizioni di sofferenza psichica e morale, ma

piuttosto appaiono reazioni esasperate ad una condizione di malessere e a ripetute discussioni con l'uomo allorché si affrontava il problema del tradimento.

Si ritiene quindi non integrato dalla condotta dell'imputata il reato di maltrattamenti in famiglia, dalla cui contestazione la stessa deve essere mandata assolta.

L'aggressione del 18 agosto 2015, invece, così come raccontata dalla persona offesa e in buona parte confermata dall'imputata, e che cagionava al P *"contusioni in sedi multiple da percosse'"* giudicate guaribili in quattro giorni, integra certamente il reato contestato al capo B), in relazione al quale, tuttavia, deve escludersi l'aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 1), in ragione del venir meno del reato di cui al capo A).

Non può emettersi sentenza di assoluzione ex art. 131 *bis* c.p. essendo comunque emerso in dibattimento che la condotta lesiva in esame faceva seguito ad altre aggressioni poste in essere dalla C nei confronti del P

Si ritengono invece concedibili all'imputata le circostanze attenuanti generiche in ragione della dinamica dei litigi, di cui già si è ampiamente detto, e della condizione di estrema prostrazione in cui la stessa si trovava a vivere al momento dei fatti.

Venendo al trattamento sanzionatorio quindi la pena finale va determinata in mesi quattro di reclusione (pena base mesi sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena predetta).

In ragione di tale pronuncia l'imputata va condannata a risarcire alla parte civile il danno cagionato con la condotta di cui al capo B), da liquidarsi dinnanzi al Giudice civile, e alla refusione

delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.420,00 (fase di studio: euro 450,00; fase introduttiva: euro 540,00; fase istruttoria: euro 1.080,00; fase decisionale: euro 1.350,00).

In considerazione dello stato di formale incensuratezza dell'imputata e delle circostanze esaminate, che fanno ritenere isolata nella vita della donna la condotta in esame e limitata ad un periodo di forte stress dalla stessa vissuto, si ritengono concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

S.C. colpevole del reato a lei ascritto al capo B) e, esclusa l'aggravante di cui all'art.
576 comma 1 n. 1) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la

CONDANNA

alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede civile, e al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.420,00, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

S C dal reato a lei ascritto al capo A), perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

ORDINA

la sospensione condizionale della pena per cinque anni e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 11 luglio 2018.

N. 4658/18 RG
TRIBUNALE

N. 2695/18 RG NR

N.RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX Penale

In Composizione Monocratica

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Mattone

all'udienza del giorno 12.07.2018 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

1977. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, sottoposto alla misura cautelare del fai lontanamente dalla casa familiare col divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai figli daH'l.3.2018 (Ord. G.I.P. n. 10405/18 del 28.2.2018), non presente, già comparso;

difeso di fiducia
dall'Avv.
del foro di , con studio in

Presente

Imputato

In ordine ai seguenti reati:

artt. 572 c.p., 61, n. 11-quinquies c.p. perchè, spesso anche alla presenza dei figli minori R.M D.S. R.M. R.S.

(di quattro e due anni), maltrattava la moglie S_V_ N_S_

con reiterate condotte di aggressione fisica e verbale ed in particolare colpendola abitualmente con schiaffi, pugni e calci al volto e sulle altre parti del corpo, tirandole in più occasioni violentemente i capelli, ingiuriandola e minacciandola di morte;

in particolare, ira i molti episodi:

- nell'anno 2011, essendo contrario per motivi di gelosia alla frequentazione da parte della persona offesa ad un corso di lingua italiana, la ingiuriava e la colpiva con violenti schiaffi al volto, così costringendola ad abbandonare il corso per il timore di nuove aggressioni;

- in un'occasione, afferrava con forza la persona offesa per i capelli, che la donna portava lunghi fino alle natiche, strattonandola violentemente;
- nel mese di febbraio 2014, per futili motivi (il figlio dell'età di due mesi, non indossava il copricapo), colpiva la S.V. N.S. con schiaffi e pugni mentre la donna teneva in braccio il bambino;
- nell'estate del 2016 afferrava la persona offesa per i capelli e la trascinava a terra, cagionandole lesioni personali e così costringendola a tagliarsi i capelli per evitare il ripetersi di simili episodi:
- nella primavera del 2017, dopo che la moglie aveva manifestato la propria intenzione di denunciarlo per le percosse e le violenze ricevute, la picchiava violentemente e la minacciava di ucciderla nel caso in cui si fosse recata dai carabinieri;
- nella stessa primavera del 2017, a seguito di discussioni relative alla gestione di proprietà familiari, dopo avere percosso la persona offesa, la afferrava per i piedi, la ribaltava e la teneva a testa in giù per alcuni minuti;
- in data 7.1.2018, dopo avere sferrato alla persona offesa un calcio alla tibia, la percuoteva violentemente sulla schiena e sulle cosce con un bastone (episodio all'esito del quale la persona offesa veniva dimessa dal pronto soccorso con prognosi di 20 giorni);
- da ultimo, in data 18.2.2018, essendo venuto a conoscenza della denuncia presentata dalla persona offesa nei suoi confronti, dopo averla insultata ed avere insultato la sua famiglia di origine, la colpiva al volto con un piatto provocandole una ferita alla fronte

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di un minore di anni 18.
In . dall'anno 2011 all'1.3.2018
Con la recidiva specifica infraquinquennale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso in data 19.03.2018, l'odierno imputato veniva tratto a giudizio del Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui all'imputazione in epigrafe. All'udienza del 29.06.2018 il processo veniva rinviato su richiesta del difensore dell'imputato al fine di poter definire il giudizio con rito alternativo.
All'udienza del 12.07.2018, il difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha chiesto l'applicazione ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p., della pena finale di anni due di reclusione così calcolata: pena base anni tre; concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, in considerazione dell'unico e non grave precedente penale, del fatto che ha sempre rispettato gli obblighi impostigli, della regolare condotta di vita lavorativa, ridotta come sopra per il rito. Il P.M. d'udienza si riportava al consenso espresso dal P.M. titolare del procedimento e depositava il proprio fascicolo.

Ciò posto, il giudice osserva quanto segue.

Alla stregua dell’esame degli atti, acquisiti al fascicolo d'ufficio, deve riconoscersi che:

- non va pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. in quanto dagli atti di indagine presenti nel fascicolo depositato dal PM non emergono elementi che fanno

ritenere che il fatto non sussista, non sia stato commesso dall'imputato, non costituisca reato, sia estinto o sia improcedibile per qualsiasi causa; in particolare, da tutti gli atti presenti nel fascicolo del PM e segnatamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa S.V. N.S.

nella denuncia/querela e successiva integrazione, confermate e corroborate dalle ulteriori testimonianze delle persone a vario titolo informate dei fatti (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da A.C.P. ; verbale di pronto soccorso dell'ospedale

relativo alla persona offesa del 9.1.2018; verbale di sommarie informazioni rese da 'V.M.T. verbale di sommarie informazioni rese P.J.S.G.

; ordine di servizio n. 147 del Nucleo radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di

del 7.1.2018; nota di trasmissione dell'Unità Tutela Donne e Minori della Polizia Locale di

emergono reiterati episodi di violenza tanto psicologica quanto fisica, finanche minacce di morte, che hanno avuto luogo per futili motivi, spesso in presenza dei figli minori e talvolta a loro stessi indirizzati e si sono protratti per un arco temporale di notevole durata; l'imputato ha, inoltre, in parte ammesso gli addebiti in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (in particolare, l'imputato ha dichiarato di aver picchiato la moglie il 7.1.2018 e di averla, a volte, afferrata per i capelli; nonché di averla colpita con un bastone per due/tre volte alle gambe). Né sono riscontrabili elementi che possano minare la genuinità del narrato della persona offesa;

- del fatto è stata operata corretta qualificazione giuridica potendosi sussumere il fatto ascritto i. o di operatività della fattispecie contestata.

In punto di diritto giova richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui ha affermato di *"ritenere configurabile il delitto di maltrattamenti in presenza della pluralità di atti lesivi della personalità dei congiunti, reato che si concretizza, nel suo aspetto psicologico, nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria accompagnata dalla consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, dep. 2004, P.M. in proc. Bonsignore, Rv. 228276). La materialità del reato ed il correlativo*

elemento psicologico non sono affatto elisi o giustificati dalle condizioni soggettive del ricorrente, la limitata capacità dialettica dell'indagato... "... "...o la sua gelosia, che costituisce il movente prossimo ed occasionale delle aggressioni alla convivente ma che efficacemente dà conto della incapacità di controllo di se che l'indagato dimostra, passando a vie di fatto per la imposizione delle sue decisioni, anche con il ricorso alle minacce... " Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2018) 16-07-2018, n. 32621;

- le circostanze invocate sono effettivamente sussistenti ed il giudizio di comparazione risulta corretto ai sensi di legge, peraltro la concessione delle attenuanti generiche può essere giustificata al fine di adeguare la pena al caso concreto, anche per operare il giudizio di equivalenza nel bilanciamento con le riconosciute aggravanti;
- la pena concordata è legale e la sua commisurazione in concreto risulta proporzionata al fatto contestato, anche in relazione all'allarme sociale del fatto oggetto di giudizio e alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e congrua alle finalità di cui all'art. 27 c. 3 Cost..

Non sussistono i presupposti per concedere all'imputato i benefici di legge, attese le risultanze del casellario giudiziale in atti, nonché considerate le modalità violente della condotta criminosa che non consentono di formulare un giudizio prognostico favorevole all'imputato in relazione alla sua futura astensione dal commettere reati.

Il termine per la motivazione è stato fissato in giorni 60 in ragione del carico del ruolo.

P.Q.M.

visti gli articoli 444 ss. del codice di rito

su richiesta delle parti

APPLICA

R M N P K

All'imputato , riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, la pena di anni due di reclusione, già ridotta per il rito.

Fissa in giorni 60 il termine del deposito della motivazione.

M47VZM

alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, lì 12/07/2018

N. 4449/17 RG
TRIBUNALE

N. 335/17 RG NR

N.508/17RG GIP Inviato
estratto al P.M.

Il

N. 8584/18Dep.Sentenze IRREVOCABILE IL

N.Reg.Esecuz.
N.Campione Penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

II Tribunale, composto dai Sigg.

dr.ssa Mariolina Panasiti, Presidente
dott. Fabio Processo Giudice est.
dr.ssa Angela Di Gennaro, Giudice on.

della sezione IX penale all'udienza del 12 luglio 2018 hanno pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

1981 a . (Ecuador), sottoposto alla misura

dichiarato assente
nei confronti di: M.C.P.O. , nato il

cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare

difeso di ufficio dall'avv. con studio in presso cui risulta elettivamente domiciliato

presente

Imputato

del reato previsto e punito dagli art. 81 cpv, 609 bis, ter comma 1 nr. 1, 61 nr. 5 e 11 perché costringeva, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, V.G.A.M.C. *nata il 2002, a subire con*

violenza, ripetuti atti sessuali.
In particolare, quale compagno della madre E.C.G.L. *approfittando della coartazione, inizialmente si*

limitava a toccare il sedere della minore tirandola con forza verso di sé per poi successivamente costringerla a compiere atti sessuali e segnatamente:

- *a far data dal 2013, approfittando della temporanea assenza degli altri coinquilini, era solito afferrare la minore per un braccio, costringendola a sedersi sulle sue gambe ed iniziarle ad accarezzare il corpo e le parti intime, nonostante il dissenso della ragazza;*
- *in altre occasioni la costringeva a sdraiarsi sul letto ed adagiandosi sopra la costringeva a subire un rapporto orale vaginale;*
- *inoltre dal 2015 costringeva ripetutamente la minore a compiere un rapporto orale nonostante il sua chiaro e manifesto dissenso*

Con le aggravanti di aver profittato della coabitazione e di aver profittato di circostanze di tempo e di luogo idonee ad ostacolare la difesa della p.o.

In dal 2013 sino a dicembre 2016

Identificata la persona offesa in:
V.G.A.M.C.
, nata
il
2002 a i (Perù) residente a 1
non
presente

Orbene come riferito dai
il dibattimento, nata a 2002, dall unione matrimoniale tra
V.L.SJ. , trascorre l'infanzia insieme alla madre, e ai nonni
convive da qualche tempo.
1121 settembre 2013, al nucleo familiare composto di fatto della coppia, cui segue, a breve distanza, proprio aiuto alla figlia nella cura della neonata

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni :

Il PM chiede la pena di anni 15 di reclusione così determinata: pena base anni 9, aumentata per le aggravanti ad anni 11, aumentata per la continuazione alla pena finale di anni 15 di reclusione.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste quantomeno ex art. 530 comma 2; in subordine chiede il minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 8 febbraio 2017, M.C.P.O. è stato tratto al giudizio del Tribunale
di Milano in composizione collegiale per rispondere del reato rubricato in epigrafe.
All'udienza del 9.5.2017, si procedeva all'apertura del dibattimento, con ammissione dei testi indicati dal PM.
Alla successiva udienza del 12 .9.2017, fissata per l'esame protetto della persona offesa V.G.A.M.C. , e della madre E.GG.L. dietro richiesta del consultorio familiare che ha in carico la minore, è stato disposto rinvio per i medesimi incombenti, cui si è provveduto in data 9.4.2018.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sono inoltre state sentite L.GO. , S.N.A. (ud.
del 17.5.2018) eF.C.I. ' (ud. 12.7.2018), rispettivamente nonna materna di A , Preside e psicologa della scuola superiore frequentata dalla po nell'anno scolastico 2016 — 2017, delle quali sono anche state acquisite ex art. 493 comma III cpp le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari (ud. 17.5.2018).
La produzione documentale è inoltre consistita nella concordata acquisizione di un fascicolo fotografico raffigurante gli arti superiori e inferiori della po alla data del 21 dicembre 2016, nonché

delle informazioni anagrafiche sul nucleo famigliare di A (ud. 9.5.2017).
All'udienza del 12 luglio 2018, le parti hanno concluso come da verbale e il Tribunale ha deliberato dando lettura del separato dispositivo.

M.C.P.O. è in questa sede chiamato a rispondere del delitto di violenza sessuale di cui agli

artt. 81 cpv, 609 bis, 609 ter comma 1 nr. 1, 61 nn. 5 e 11 c.p., commesso dal 2013 e sino al dicembre 2016. ai danni
di V.G.A.M.C. figlia minore della sua compagna convivente E.C.G.L.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, si ritiene pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui scritto.
Ai fini che qui rilevano, è innanzitutto necessario analizzare specificamente, attraverso il materiale probatorio acquisito, l'assetto familiare in cui si innesta la storia personale della po e che fa da sfondo ai reati in contestazione, per poi passare ad esaminare nel dettaglio le dichiarazioni della minore A il fine di valutarne l'attendibilità.
materni, in un paese fuori dalla capitale, senza avere rapporti con il padre.
Nel 2008, dopo il trasferimento di EC.&E a per motivi di lavoro, A e la nonna materna
L.C.0. vanno ad abitare a , ove la ragazzina rimane fino al 2012, data in cui può finalmente ricongiungersi
con la mamma, che nel frattempo ha trovato un nuovo compagno, l'odierno imputato
M.C.P.O. con cui

A. ,M. C.p. 0 . ,E . C.GK Z . Z . nata dall'unione
L.C.O. che ha lasciato il paese d'origine per dare il

La famiglia occupa un appartamento di circa quaranta metri quadri, composto da una cucina abitabile con sala, una camera più grande, ove dormono E.C.G.L.,M.C.P.O. e la piccola Z , mentre A dispone di una cameretta, ricavata alzando un muro di cartongesso nel corridoio che conduce dal soggiorno alla stanza matrimoniale, con una tenda al posto della porta, (per migliori precisazioni vedi pagg. 27-31 testimonianza, E.C.G.L.).
A condivide con la nonna un letto a castello, fino all'autunno 2015, allorquando l'anziana signora accetta un lavoro
come badante notturna, che la tiene impegnata fuori casa dalle 22.00 di sera fino alle 11.00 del mattino seguente, ora in cui la ragazzina è già uscita per recarsi a scuola, (vedi verbale di SIT L.C.O. , in atti)
Circa l'entourage familiare, emerge poi che M.Gp.◦ lavora come muratore autonomo, uscendo di norma da
casa molto presto, intorno alle 6:30, facendovi ritorno alle 20:00 circa, e questo dal lunedì al venerdì, e talvolta anche
di sabato e di domenica.
E_C_G_L_ dopo la nascita riprende progressivamente la propria attività di addetta alle diZ.Z. pulizie,
concentrandola nel primo anno di età della figlioletta in orario mattutino; una volta iscritta la neonata al nido, la donna lavora anche il pomeriggio e di sabato.
Nel frattempo, a fine settembre 2016, A - ultimate le scuole dell'obbligo - inizia a frequentare la classe prima, sezione A, di lavorazione artistica oreficeria presso l'istituto professionale
retto dalla preside
S.N.A. , presso cui opera, un giorno alla settimana, la psicologa F.C.I. ; la scuola non prevede la presenza degli alunni nella giornata del sabato.
Con specifico riferimento al rendimento scolastico della po, dalle sommarie informazioni testimoniali rese dalla S
alla Polizia Locale in data 21 dicembre 2016, emerge che agli scrutini del 19 dicembre 2016, la persona offesa riporta pessimi voti nella maggior parte delle discipline, non svolge i compiti assegnati e mostra un rifiuto all'attività di recupero. Tutti i docenti, pur non rilevando nella ragazzina comportamenti inadeguati né con loro né con i compagni di classe, descrivono A come *"un'alunna che vive un blocco emotivo: infatti non riesce ad avere stimoli e a migliorare e ad appassionarsi alle discipline in funzione di un progetto di vita e di lavoro".*
Nel giugno 2017, in seguito all'avvio del presente procedimento, la ragazzina e i suoi conviventi sono oggetto di interessamento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha conferito uno specifico mandato al consultorio di _ affinchè svolga un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
E'presente in atti la lettera inoltrata in data 11 settembre 2017 al Tribunale dalla psicologa A.V. in servizio presso la predetta struttura pubblica, con cui questa insiste per posticipare l'audizione protetta, fissata il giorno successivo, rappresentando che il percorso avviato con A rischiava di essere gravemente pregiudicato da un esame per lei ritenuto prematuro, in relazione alle condizioni cliniche della giovane paziente.
La specialista descrive A come una ragazzina timida, che durante gli incontri parla con un filo di voce tenendo lo sguardo basso, ed evidenzia che la stessa, già seguita a scuola dalla F
presenta una struttura emotiva
estremamente fragile e necessita di una cura costante e specifica.
Dal tenore del documento redatto dalla V , si ricava il turbamento e il disagio della giovane paziente e la sua grande difficoltà nell'elaborazione della sua vicenda personale con l'imputato, di cui

continua a non voler parlare; secondo l'opinione della V la sofferenza per i fatti accaduti è ancora molto elevata in A , la quale si rinchiude in se stessa ogniqualvolta le viene richiesto di affrontarli.
Emerge inoltre che la persona offesa si sente colpevole per quanto accaduto alla famiglia in seguito alla sua denuncia; infatti, M.GP.0. , non appena venuto a conoscenza delle rivelazioni di A si è allontanato da casa,
abbandonando i familiari, e per sopperire alla mancanza del suo sostegno economico,E.C.G.L. ha dovuto ad accollarsi altri lavori, tra cui quello di badante notturna. Dunque, la ragazzina è addolorata perchè la madre trascorre pochissimo tempo con lei e la sorellina Z non dorme più con loro e nei rari momenti in cui può rimanere in casa, è sempre stanca per i troppo impegni.

Tanto premesso, la vicenda processuale trae origine dalla segnalazione inoltrata in data 21 dicembre 2016 alla Polizia Locale di Milano - Servizio Informativo Operativo Unità Tutela Donne e Minori, dalla Preside S , la quale denunciava un sospetto abuso sessuale ai danni dell'alunna V G A M C , parte offesa nel presente procedimento, a opera del compagno della madre, tale P , poi identificato nell'odierno imputato M C PO.
Si deve rilevare che rimpianto accusatorio si fonda sulle dichiarazioni rese nel dicembre 2016 dall'allora quattordicenne A alla Dirigente e alla psicoioga della Scuola che stava frequentando, ai propri familiari, al personale della Polizia Locale, infine reiterate nel corso del dibattimento, all'udienza del 19.4.2018.
La questione nodale del processo è dunque rappresentata dalla verifica di attendibilità della persona offesa, che è una minorenne.
Orbene, nel corso della sua testimonianza, assunta con modalità protetta, A si rifiuta inizialmente di raccontare gli episodi che oggi vengono contestati all'imputato; in particolare la ragazzina reagisce alle domande che le vengono rivolte scoppiando in un pianto dirotto ed esclama: *"io queste cose le ho già dette... non ne voglio più parlare. Dovete smetterla di chiedermi tutte queste cose... non ce la faccio più... non voglio più ricordare, smettetela, resta tutto nella mia testa... ",* rendendo necessario un primo intervento del Tribunale per garantirle che dopo l'esame non dovrà più riaffrontare l'argomento.
Così A tranquillizzatasi, racconta che, nel primo periodo di convivenza con l'imputato, i loro rapporti erano *"normali" ;* i due trascorrevano anche del tempo insieme, da soli, in quanto la mamma era spesso fuori casa e non sempre la nonna era presente.
Emerge che le condotte di abuso dell'imputato nei confronti della persona offesa erano cominciate quando questa era iscritta alla seconda media (dunque tra gli undici/dodici anni di età), ed erano continuate per circa tre anni.
Per tutta la durata dell'esame, A manifesta la sua difficoltà a ripercorrere gli episodi di abusi subiti, per la troppa sofferenza legata al ricordo e il suo racconto non procede in maniera autonoma e continua, essendo più volte interrotto da momenti di pianto, superati grazie alle rassicurazioni di questo Tribunale.
Sempre secondo l'accorata testimonianza della persona offesa, le molestie sessuali col passare del tempo diventavano sempre più invasive, e si verificavano *"ogni giorno"* in quanto P non smetteva di *"tormentare"* la sua vittima, toccandole le zone erogene del corpo in più occasioni, anche quando la compagna EC.GL. era a casa,
approfittando che questa era impegnata nelle faccende domestiche o più semplicemente si trovava in un altro posto dell'appartamento: " *allora io ero in camera mia, quando mi chiamavano per mangiare io andavo (in cucina) ... lui era nell 'altra stanza e quando veniva dietro di me, mi toccava ". '*

Sempre a seguito di specifica domanda, A precisa di non avere mai smesso di ripetere all'imputato che *" non le piaceva e non voleva fare quelle cose*", minacciandolo di raccontare tutto alla madre, ma questi sempre rimaneva indifferente alle sue proteste, vincendo i suoi tentativi di resistergli, anche fisicamente utilizzando la forza; al riguardo la persona offesa specifica che l'uomo era solito attirarla vicino a sé afferrandola per le braccia.
Richiesta di approfondire la dinamica degli abusi, solo dietro specifiche domande, A I racconta che in diverse occasioni P l'aveva accarezzato nelle parti intime " *davanti e dietro"*[1][2], sia sopra che sotto i vestiti, anche infilandole le mani dentro le mutandine, inoltre, *"poche volte",* l'uomo l'aveva baciata sulla bocca; risulta altresì che M.C.P.O.
costrinse la ragazzina a subire un rapporto vaginale.
In particolare, con molta esitazione A ricostruisce uno specifico episodio, occorso l'estate precedente all'inizio delle Superiori, in cui P la portò con sé ad imbiancare un'abitazione; l'uomo si era fatto aiutare da lei nelle operazioni di tinteggiatura e ripulitura dell'appartamento, dopodiché le aveva leccato la vagina, consegnandole da ultimo cinquanta Euro.
La ragazzina afferma di non avere mai parlato con alcuno delle violenze patite dall'imputato, preoccupata del dolore che avrebbe, suo malgrado, causato alla madre, se solo questa ne fosse venuta a conoscenza; per questo motivo, quando la nonna O , evidentemente insospettita da qualche comportamento inappropriato del genero, in un'occasione le domandò se questi " *stava facendo qualcosa",* le rispose in modo molto vago, per tranquillizzarla *" niente, così... "*[3]

Si deve ora procedere all'analisi delle modalità in cui è avvenuta la prima rivelazione della minore A il suo contenuto, attraverso le testimonianze indirette dei soggetti che ne hanno ricevuto le confidenze, al fine di valutarne l'attendibilità.
Tali dichiarazioni *de relato,* utilizzabili a fini probatori perchè nell'odierno procedimento la teste diretta è stata chiamata a deporre, si sono rilevate di notevole importanza, avendo cristallizzato le reazioni, i comportamenti e i racconti della ragazzina in epoca più prossima ai fatti di causa, e prima che essi, anche in ragione deH'odiemo processo penale, iniziassero il naturale processo di elaborazione dell'accaduto.
Riferisce la S che, la mattina del 21 dicembre 2016, A era stata condotta nel suo ufficio, perché si era
presentata ancora una volta a scuola dopo l'inizio delle lezioni, esibendo una giustificazione recante una firma visibilmente contraffatta.
Emerge che nell'occasione la teste, premettendo all'alunna che la gravità di quel gesto rendeva necessaria l'immediata convocazione dei suoi genitori per un colloquio, le chiese spiegazioni circa i numerosi ritardi e assenze collezionati in quel primo trimestre di frequenza, incalzando la ragazzina, la quale *"annichilita e affranta"* esclamò : *"io a casa subisco molestie":*
Risulta ancora che A aveva pregato la Dirigente Scolastica di non contattare altri se non la nonna materna, ma a seguito delle pressioni di costei per poter parlare con la madre dell'alunna, questa scoppiò a piangere, specificando di essere stata abusata sessualmente proprio dal compagno della donna, tale F *" ma io subisco molestie e violenze sessuali da P il compagno della mamma", (vedi verbale di SYY* della S i)
In dibattimento la S ' ricorda di avere saputo da A che anche la sera precedente l'imputato, raggiuntala nel lettino, l'aveva molestata : *"la ragazza ha riferito che di notte l'uomo andava da lei, entrava nel suo letto, e che la cosa era ripetuta, che non era successa solo quella notte li. Questo mi ricordo, poi sinceramente è passato tanto tempo".*[4][5]La minore, inoltre, rappresentava di avere accennato solo alla nonna materna quanto accadeva tra lei e P >, e che questa la esortò a informarne subito la madre, cosa che lei non aveva mai trovato il coraggio di fare; dopodiché A ' chiedeva alla

Preside di pensare lei ad avvertire la genitrice delle condotte del compagno: " *la nonna mi ha detto d dirlo alla mamma, ma io non ho avuto il coraggio, ditelo voi alla mamma".*[6]
Sulla scorta delle prime affermazioni di A , la S convocò la psicologa della scuola, C.I.F.
per un primo supporto alla minore e in presenza delle due donne A *" con estrema difficoltà "* riferiva la sua storia personale con l'imputato, rivelando che questi l'aveva abusata fin da quando frequentava la seconda media.
Nelle sue dichiarazioni, la S si è ampiamente soffermata sulla ritrosia di / a riportare quanto accaduto con il compagno della madre; secondo il suo racconto, la ragazzina non offrì spontaneamente alcuna informazione neppure alla psicoioga scolastica, che pure era abituata a gestire simili situazioni, parlando solo se interrogata, con un filo di voce e gli occhi abbassati, in preda a una sofferenza e a un disagio evidenti.
Solo col procedere delle domande della psicologa, la minore, con un eloquio frammentario, rivelò che P le toccava il seno, il sedere e *"davanti",* chinando il capo e indicando con gli occhi la zona genitale.
Ricorda poi la testimone che quando la Finocchiaro chiese ad A se oltre a ciò P avesse assunto altri comportamenti, questa annui, con un movimento della testa, *"rinchiudendosi però in un silenzio impenetrabile" .*[7]La Dirigente Scolastica volle sapere dalla ragazzina se avesse mai avuto paura del compagno della madre, sentendosi rispondere in modo affermativo; A specificò anche di avere più volte cercato di oppone resistenza all'uomo, minacciandolo con un taglierino, ma di essere stata sopraffatta dalla sua forza fisica *"si, ho provato a fermarlo con un taglierino, ma lui è più forte".*
Risulta poi che la S avvertì A della propria intenzione di denunciare P alle FFOO, e questa esclamando *" sì chiamate la Polizia",* ebbe una evidente reazione di sollievo " *una sorta di rilassamento, come se si fosse tolta un enorme peso ".* [8]
La persona offesa mostrò poi alle due donne alcune cicatrici su entrambi gli avambracci, confidando di essersi auto inferta dei tagli con un rasoio, nel tentativo di dare sfogo alla grande sofferenza e malessere che provava per quanto le stava accadendo. (vedi documentazione fotografica in atti).
Anche la F >, la quale fino ad allora non aveva mai incontrato A . rimarca l'estrema difficoltà della persona
offesa ad aprirsi; emerge infatti che la ragazzina, alla domanda della psicologa se corrispondeva al vero quanto aveva appena denunciato alla Preside circa le molestie sessuali a opera del compagno della madre, rispose limitandosi ad annuire con un cenno del capo.
La psicologa, in dibattimento, rammenta che A collocò gli abusi principalmente quando la madre era fuori casa per lavoro:" *Questi episodi, con P , se non ricordo male mi diceva che accadevano a casa quando la mamma era fuori casa ..di giorno perché la mamma lavorava, penso come donna delle pulizie, se non ricordo male ed era spesso fuori casa di giorno e di solito accadevano sempre quando la mamma non c 'era" .* [9]
Emerge poi che A , durante il colloquio con la F telefonò alla madre, e sebbene le due donne parlassero
tra loro in lingua spagnola, la psicoioga comprese che la ragazzina, piangendo, continuava a scusarsi con la donna, dicendosi preoccupata perché non sapeva come avrebbe potuto pagare l'affitto di casa se avesse mandato via P
Neppure dopo l'arrivo della donna, *A* fornì ulteriori particolari delle violenze, rifiutandosi di rispondere alle domande della F circa la frequenza con cui si erano verificati gli abusi.
La F venne poi a sapere dalla E.C.G.L. ; che la figlia, quando ancora abitava in Perù, era stata

molestata da un prò zio; la donna specificò che era stato il compagno M.C.P.O. a metterla al corrente
dell'episodio, che la minore aveva confidato a lui solo.
Sia la dirigente scolastica S sia la psicoioga F in dibattimento confermano di avere subito creduto
alla bontà delle dichiarazioni della persona offesa, specificando che proprio per questo decisero di comune accordo di richiedere un intervento immediato alla Polizia Locale. .
In particolare, emerge che la S , ascoltando il commosso racconto di A , trovò finalmente una giustificazione all' atteggiamento di estrema chiusura e all'aria perennemente smarrita che distingueva la giovane alunna dai compagni *('"quasi sempre con le lacrime in gola"~)* ricollegandoli alla grande sofferenza della poverina per quanto stava ancora vivendo: *"La cosa al momento mi stupì fino ad un certo punto, nel senso che diedi un significato alla sua sofferenza, perché era una bambina. Mi viene di dire una bambina perché è proprio piccolina, in evidente stato di disagio".*[10]
A sua volta, la F maturò la propria convinzione circa la genuinità del racconto di A percependone la
profonda sofferenza, che traspariva dall'espressione del volto e dalle movenze assunte mentre, con un filo di voce, riferiva dei ripetuti abusi subiti da P *"perché l'eloquio esitante e sommesso della ragazzina erano del tutto allineati... le parole il contenuto...mi ricordo che la Preside m'aveva chiesto di valutare se ritenevo che potesse essere effettivamente qualcosa di realmente accaduto e quando io l'avevo vista avevo detto alla preside "andiamo a fare una denuncia perché io penso che lei sia sincera, che la ragazza sia sincera perché mi stia dicendo... perché il suo non verbale era completamente coerente rispetto a quello che mi raccontava. ... come si muoveva... era completamente coerente con l'abuso che mi raccontava. ..traduceva una sofferenza fortissima".* [11]

La madre di A , E.C.G.L. , sentita in qualità di testimone all'udienza del 19.4.2018, subito dopo l'audizione protetta della figlia, riferisce di essere stata informata per la prima volta dei fatti del processo nel mese di dicembre 2016, quando venne convocata dal personale della scuola frequentata da A , perché questa era stata *"infastidita"* dal suo compagno F .
La donna ricorda di avere saputo dalla S e dalla F , alla presenza della ragazzina, che quest'ultima
aveva appena rivelato di essere stata toccata da P sul seno e sul sedere; chiese poi direttamente alla figlia di raccontarle cosa era capitato tra lei e il compagno, sentendosi rispondere, con molta difficoltà, che l'uomo l'aveva toccata nelle parti intime.[12]
A seguito delle domande delle parti, C.E.G.L. specifica che in alcune occasioni *A* rimaneva a casa da sola con l'uomo, e spesso i due uscivano a fare la spesa e a passeggiare, ricordando pure che la ragazzina una volta
"“OTPaSnàE C.É'G' MCPO

Risulta che la , da parte sua, non aveva mai notato alcun atteggiamento anomalo di M.Gp.0. nei confronti di A , né la madre O le aveva riferito alcunché in proposito, limitandosi ad esprimerle la sua disapprovazione per la maniera con cui la persona offesa, oramai un signorina, giocava con l'imputato, buttandosi sopra di lui.
Solamente il 27 dicembre 2016, negli uffici della Polizia Locale, l'anziana signora rivelò alla propria figliaECGL di avere visto F afferrare per un braccio A cercando di farla entrare in cucina (coerentemente a quanto riferito non solo dalla minore, ma anche da sua nonna, vedi infra)
La ECGL racconta che A quando ancora viveva in Perù, era stata vittima di molestie a opera di un prò zio, il marito della sorella della nonna materna,, specificando che a informarla era stato

l’imputato; più precisamente, questi le spiegò che la ragazzina, dopo essere scoppiata a piangere guardando una fotografia del parente, si era confidata con lui, raccomandandogli di *“non dire niente alla mamma”.*
Risulta che quando, poco dopo, C.E.G.L. affrontò l’argomento con la figlia, questa si era coperta la faccia, piangendo e rifiutandosi di parlare; trascorso qualche tempo, grazie all’aiuto di una psicologa, *A* rivelò che l’uomo l’aveva *“infastidita",* aggiungendo di essere stata toccata da lui sulle braccia e sul collo.
La teste spiega di non avere più insistito nella ricerca di ulteriori dettagli, percependo il grande disagio della figlia, ma di essersi limitata ad accertare che questa non fosse stata abusata sessualmente: “ *io le ho chiesto ad A 'l’unico che non voglio disturbarti perché lei si chiudeva non voleva parlare...l’unico che vorrei sapere sei stata sessualmente abusata ..e lei mi ha detto di no”. [13]*

La nonna materna della persona offesa, L.C.O. riferisce di avere visto una sera di inizio estate 2016
F trattenere per un braccio A , per non farla allontanare dalla cucina, di avere inizialmente pensato che i due *“ stessero giocando”* come erano soliti fare, ma “ *guardando meglio”* di avere notato lo sguardo spaventato della nipote e per questo motivo di averle detto di andare subito a dormire.
Emerge che, il giorno seguente, 0 . chiese spiegazioni ad A e questa le confidò di avere provato paura perché P l’aveva infastidita; l’anziana signora si raccomandò con la ragazzina perché avvertisse la mamma, ma trascorsi una quindicina di giorni, venne a sapere dalla nipote che questa aveva ignorato il consiglio.
Da parte sua, la nonna di A non prese alcuna iniziativa, né dopo quella volta le capitò di assistere ad altri comportamenti anomali del genero nei confronti della ragazzina.
L’anziana signora, in occasione del contatto telefonico con la S , ebbe modo di parlare direttamente con la nipote la quale, in lacrime, le disse genericamente che P *“le aveva ancora dato fastidio",* fatto questo che la fece preoccupare, tanto che invitò A a fornire subito il numero di cellulare di sua madre al personale della Scuola, perché potessero avvisarla immediatamente.
Lo stesso verbo *“ dare fastidio"* venne utilizzato da C.E.G.L. , commentando con la madre le condotte attribuite a M.C.P.O. nei confronti di A , in occasione della loro convocazione da parte della Polizia Locale, ma
neppure la donna, al pari della propria figlia, fornì ad O . alcun dettaglio dei fatti.

Prima di procedere a valutare la fondatezza delle accuse mosse all’odierno imputato, è importante ricordare che in tutti i casi di violenza sessuale ai danni di un minore, la verifica dell'assunto accusatorio richiede una delicata e complessa analisi degli elementi di prova e un esame particolarmente accurato della attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte offesa.
Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, gli asseriti abusi non siano riscontrati da esiti clinici, cosicché la conoscenza di quanto è realmente accaduto dipende esclusivamente dalle dichiarazioni della vittima, che all'epoca dei fatti era poco più che una bambina, e della quale è necessario indagare rigorosamente, oltre che la capacità a testimoniare, l’attendibilità.
Orbene, quanto al primo requisito, si osserva come non vi sia alcun elemento o fattore concretamente indicativo della sussistenza in capo ad A di una patologia o, comunque, di una particolare condizione psichica tale da inficiarne o sminuirne la capacità a testimoniare, o di disturbi psicologici o psichici che possano modificare la percezione della realtà. Né alcuna delle parti del processo ha sollevato dubbi in ordine alla capacità di testimoniare della stessa o della sua idoneità a distinguere il reale dalla fantasia.

Occorre dunque concentrare l'attenzione sull'attendibilità della persona offesa in relazione alla valutazione del materiale probatorio, la quale deve altresì tenere in debito conto, in primo luogo, della circostanza che nel presente processo questa è un soggetto minorenne, circostanza che già di per sé impone un rigoroso esame dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, cosicché la valutazione che il Tribunale è chiamato ad operare deve essere ancora più puntuale e rigorosa rispetto al generico vaglio di credibilità proprio in considerazione del fatto che i processi mentali dei bambini e degli adolescenti, più facilmente di quelli degli adulti, possono comportare il rischio di una deformazione dei fatti.
Di conseguenza, si dovrà fare concreta applicazione degli indici di credibilità intrinseca elaborati nella prassi giurisprudenziale, grazie non solo all'apporto dei consulenti specializzati, ma anche degli indicatori fisici e psicologico- comportamentali della persona offesa, oltre che degli eventuali riscontri esterni.
A fronte della testimonianza di un soggetto minore occorre quindi procedere ad una valutazione particolarmente attenta dei fattori cognitivi specifici come la memoria, la capacità di distinguere la realtà dalla immaginazione, la capacità interpretativa, lo stato mentale ed emozionale, l'abilità linguistica, al fine di stabilire se i fatti narrati siano relativi ad episodi realmente accaduti e non siano piuttosto il frutto di una ricostruzione nella quale possano avere colluso fantasie sessuali, conflitti familiari, suggestioni, la paura di abbandono, un intento vendicativo o altro ancora.
In relazione alla giovane età della parte lesa, la valutazione che il giudice è chiamato ad operare, però, dovrà essere ancora più puntuale e rigorosa rispetto al generico vaglio di credibilità poiché i processi mentali degli adolescenti, più facilmente di quelli degli adulti, possono comportare il rischio di una deformazione dei fatti anche se non condizionati da una patologia.

A.M.C.V.G. nel corso dell'audizione protetta, apparendo visibilmente turbata e scossa nel rievocare eventi per lei ancora cosi drammatici, ha reso un racconto con intensa partecipazione emotiva intrinsecamente logico e scevro da profili di inverosimiglianza, risultando pienamente attendibile.
Con riferimento alla intrinseca coerenza logica del dichiarato della persona offesa, si osserva che questa, estremamente riluttante nella descrizione della dinamica degli abusi, ha invece fornito con dovizia altri dettagli fattuali, puntualmente riscontrati da tutti i testimoni, e in particolare dalla nonna che per prima ha nutrito sospetti sul genero vedendolo tirare per un braccio verso di sé la nipote, e notando la smorfia impaurita di quest'ultima.
Anche lo specifico episodio dell'aiuto prestato dalla ragazzina a P nelle operazioni di imbiancatura è richiamato dalla G.L.E.C. che pure è apparsa ignara di particolari fondamentali della vita della propria
figlia maggiore.
Se la ragazzina avesse raccontato fatti non accaduti, avrebbe evitato di introdurre elementi facilmente confutabili dalle dichiarazioni di altri.
Oltretutto, A non aveva alcun interesse a denunciare falsamente il compagno della madre, che l'aveva accolta nella sua casa, e con cui dapprincipio aveva instaurato un buon rapporto, tanto più nella consapevolezza che ciò avrebbe comportato l'allontanamento dell'uomo dal nucleo familiare, con conseguente perdita del suo importante contributo economico.
Si richiamano sul punto le concordi dichiarazioni della S e della F riportata dalle due donne in
maniera pressocchè sovrapponibile, sia alle FFOO in sede di sommarie informazioni testimoniali sia in dibattimento, e che sottolineano la preoccupazione di A circa gli effetti della sua denuncia, suffragate dalle osservazioni della dottoressa V ; quest'ultima aggiunge che la giovane paziente prova un profondo senso di colpa, vedendo la madre costretta a lavorare anche di notte per mantenere la famiglia, dopo l'allontanamento del compagno.

Estremamente significative della genuinità del racconto della minore, sono pure le modalità della sua prima rivelazione al personale scolastico, che avviene in un contesto " neutro" al di fuori dell'ambito familiare, e in relazione a circostanze del tutto estranee ai fatti per cui si procede (la falsa firma sulla giustificazione del ritardo), a seguito delle pressioni della Preside.
Si evidenzia poi la reazione di sollievo avuta da A , non appena seppe dell'imminente intervento delle Forze, che viene descritta dalla Stefanelli e dimostra la consapevolezza della ragazzina che i suoi patimenti stanno per finire.
Si richiamano altresì le reazioni "emotive" degli adulti coinvolti, la nonna e la mamma di A e il personale della Scuola, che non hanno mai dubitato della sincerità della ragazzina.
In particolare, O.C.L. - sentendo al telefono la nipote piangere e lamentarsi perché P *"l'aveva*
infastidita" ancora una volta - concordò con la dirigente scolastica l'immediata convocazione della figlia CEG.L e ciò non si spiegherebbe se la donna non avesse pensato che si trattava di fatti davvero avvenuti ricollegabili alla scena anomala cui aveva assistito in cucina.
La stessa C.EG.L ; ancorché legata sentimentalmente all'imputato, nel corso della conversazione
telefonica con la figlia, protestò perché questa non le aveva mai detto nulla, confermando così di crederle; analogamente, la Preside e la psicoioga della Scuola non avrebbero coinvolto le Forze dell'Ordine se solo avessero dubitato dell'alunna.(come peraltro è stato rimarcato da entrambe in dibattimento).
Sebbene la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa risulti scarna e a tratti lacunosa, è comunque emerso con sufficiente chiarezza che M.GP.0. iniziò a molestare la figlia della compagna l'anno successivo all'arrivo in Italia della ragazzina, quando questa aveva tra gli undici e i dodici anni di età, fino alla data dell'intervento delle FFOO, con un'excalation di invasività, di giorno e successivamente anche la notte .
Dunque, i primi episodi di abuso da parte di P coincidono temporalmente con la ripresa dell'attività lavorativa da parte della compagna, la quale - dopo avere partorito la piccola Z.Z (settembre 2013) - ricominciò ad assentarsi da casa per svolgere la propria attività di addetta alle pulizie, incrementando progressivamente l'orario di lavoro; di conseguenza aumentarono anche le occasioni in cui A e P rimanevano da soli, in particolare il sabato, quando]a ragazzina non doveva recarsi a scuola e l'uomo di rado lavorava.
Inoltre, all'incirca da settembre 2015, la L.G. a causa del nuovo lavoro di badante notturna, smise di dormire
con la nipote più grande, di modo che l'imputato, durante la notte, aveva la possibilità di raggiungere la sua vittima nel lettino, mentre la compagna dormiva.
Ciò è del tutto coerente con le affermazioni della ragazzina, la quale riferisce che, soprattutto nell'ultimo periodo, l'imputato continuava a *" tormentarla",* e oltre a toccarla, aveva preso a baciarla sulla bocca e a leccarla nelle parti intime. Tutte le prove raccolte confermano come la faticosa ricostruzione degli abusi offerta dalla persona offesa non sia indice di scarsa genuinità, ma derivi dalla estrema sofferenza della vittima nella rielaborazione del ricordo di oltre tre anni di abusi patiti dal compagno della madre all'interno delle mura domestiche e mantenuti segreti.
Tale stato di sofferenza viene più volte sottolineata dal personale scolastico che ne ha ricevuto le prime confidenze e dalla specialista psicoioga del Consultorio familiare che l'ha presa in carico nel giugno 2017, la quale dà atto di non essere ancora riuscita, dopo tre mesi di terapia, a farsi raccontare dalla giovane paziente i fatti del processo.
A porta anche i segni esteriori di questa sofferenza; difatti, nell'ultimo periodo di violenze, in coincidenza con l'aumentata intrusività dell'uomo nella sua sfera intima, la poverina, non riuscendo a reggere in altro modo il peso del suo segreto, arrivò a tagliuzzarsi con un rasoio gli avambracci e i polpacci, di cui esibì le cicatrici al personale della scuola e alle FFOO.

La persona offesa sembra avere maturato nei confronti della mamma una sorta di accudimento inverso, se solo si considera il suo pronto tentativo di evitare che la donna venga informata dalla Dirigente Scolastica delle condotte dell'imputato, e, ancor prima, la scelta di tenerle nascosti gli abusi subiti quando era poco più di una bambina a opera del prozio, rimasto a vivere in Perù.
Non c'e'dunque da stupirsi se A , non aveva denunciato P ai familiari, nella preoccupazione di ferire la madre, preoccupazione nota all'imputato che ne approfittò, continuando ad agire indisturbato malgrado le minacce della ragazzina, coerentemente con quanto dalla stessa dichiarato.

Dunque, ritiene il Collegio che le dichiarazioni della persona offesa rispondano appieno ai criteri tradizionali di logicità e coerenza e, superato senza alcuna riserva il vaglio in punto di credibilità intrinseca ed attendibilità estrinseca, abbiano trovato negli atti processuali, per quanto non necessario, plurimi e pregnanti elementi di conferma.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve essere quindi affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, correttamente qualificato dal Pubblico Ministero.
Dal racconto di A emerge infatti che M.-C-.P.O. in un arco temporale compreso tra il
2013 e il dicembre 2016, sottopose in più occasioni A a molestie sessuali, consistite in toccamenti nelle parti intime (vagina e sedere) , sia sopra che sotto i vestiti, baci sulla bocca e rapporti orali vaginali; ciò nonostante il manifesto dissenso della vittima, vincendone con violenza la resistenza, grazie alla sua indiscussa superiorità fisica. Di tutta evidenza che le sopradescritte condotte integrano la componente oggettiva e soggettiva del reato di violenza sessuale, 609 bis cp, contestata all'imputato, non essendoci alcun dubbio circa la natura lasciva dei gesti dell'uomo, e della coartazione della vittima.
Si deve ritenere la continuazione interna tra tutti gli episodi di abuso, espressione di un medesimo disegno criminoso. Sussiste l'aggravante di cui all'art. 609 ter n.l. c.p., in considerazione dell'età della persona offesa, che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto quattordici anni.
Parimenti sussistente la circostanza aggravante della minorata difesa (articolo 61 n. 5 cp) atteso che come abbiamo visto M.C.p.(O per realizzare il reato di violenza sessuale, approfittò delle circostanze di tempo e di
persona, anche in relazione all'età della vittima, nonché l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.ll cp, avendo l'imputato, compagno convivente della madre della persona offesa, abusato della relazione domestica con quest'ultima.

Per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della natura degli abusi, della loro reiterazione, delle ripercussioni sulla vittima e del contesto di intimidazione, anche psicologica, nel quale si collocano le azioni delittuose, non si ritiene applicabile al caso di specie la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p..
A M.C.P.O. per adeguare la pena al caso concreto e in considerazione del suo stato di incensuratezza, si possono concedere le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.

Valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua per l'imputato la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base per il reato di violenza sessuale anni cinque di reclusione, contenuta nei
minimi edittali in considerazione della limitata invasività della condotta (essendo emerso che non ci fu penetrazione, neppure manuale), ridotta in forza delle attenuanti generiche, fino ad anni tre di reclusione e aumentata all'anzidetta pena finale per la contestata e ritenuta continuazione interna.

Alla condanna segue, *ex lege,* quella al pagamento delle spese processuali nonché ai sensi degli artt. 29, e 609 *nonies* c.p., le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio e servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
Stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 544 comma III c.p.p, in relazione al carico di lavoro della Sezione, si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

M.C.P.O.
DICHIARA

, nato in Ecuador il 1981, responsabile dei delitto allo stesso ascritto, con episodi in continuazione tra loro, e concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate tutte con criterio di prevalenza rispetto alle contestate aggravante, lo condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione.

CONDANNA

l'imputato alla rifusione delle spese processuali

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

il predetto interdetto dai Pubblici Uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 609 *nonies* c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno.
Inoltre, interdetto in perpetuo da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 12 luglio 2018.

---

[1] cfr. pag 12 trascrizioni cit.

[2] cfr. pag.9 audizione protetta della po

■ ' cfr. pag. 13 testimonianza po

[4] vedi verbale di sommarie informazioni rese dalla S in data 21 dicembre 2016, in atti

[5] cfr. pag. 6 testimonianza cit.

[6] vedi verbale di SIT citato

[7] vedi verbale di SIT cit.

[8] vedi verbale di SIT cit.

[9] cfr. pag. 7 testimonianza F

[10] cfr. pag.6 testimonianza S

[11] cfr. pag.8 testimonianza F

[12] cfr. pagg. 16-17 testimonianza G

[13] cfr.i pag. 29 testimonianza cit..

// Giudice est.
(dott. Fabio Processo)
Il Presidente
(dott.ssa Mariolina Panasiti)

N. 11523/17 RG
TRIBUNALE

N. 23448/16 RG
GIP
N. Reg.Esecuz.

N.8785/18 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE *IL*

N. Campione Penale

Redatta scheda il:

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto da
dr.ssa Elisabetta Canevini Presidente est.

dr.ssa Angela Mattone Giudice

dr.ssa Maria Profeta GOP

PROCURA GENERALE MILANO
Segreteria Penale
Pervenuto

all'udienza dell' 16.07.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

D N , nato in

difensore di fiducia, Avv. , in

assente

1985, elettivamente domiciliato presso il via

Difeso d'ufficio dall'Avv. A
S; , del foro di , con studio in via <

presente

Imputato

In ordine al seguente reato:

A. delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, anche in stato di alterazione psicofisica dovuta

all'assunzione di alcool, maltrattava la moglie convivente M S. picchiandola più vol

te (in una occasione le sferrava un pugno colpendola all'occhio sinistro) ed insultandola con frasi del tipo "puttana, non vali niente, sei una stupida, sei vecchia, domani ti do un calcio in culo e ti trovi sola", sputandole in faccia, chiudendola in camera, distruggendo in preda all'ira gli oggetti contenuti nella comune abitazione (televisore, cellulari, una porta ed altre suppellettili), colpendola con sputi, calci e pugni, tirandole i capelli fino a farla cadere a terra, ingiuriandola con parole del tipo "succhia il cazzo, stronzo ", anche scaraventandola fuori dalla propria autovettura con un calcio per poi allontanarsi.

In , dall'anno 2011 sino al novembre 2015

B. delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 577 c.p. perché, mediante calci e pugni, cagionava alla moglie

M S lesioni personali consistite in "policontusione da aggressione " con prognosi di

giorni 4.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni del coniuge.

In. il 5.2.2013

C. delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 577 c.p. perché, mediante calci e pugni, cagionava alla moglie M< 8 lesioni personali consistite in "contusioni multiple in aggressione e percorso

se familiari " con prognosi di giorni 15.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni del coniuge.

In , il 29.5.2015

D. delitto p. e p. dagli artt. 3 e 4 L. 75/58 perché induceva alla prostituzione in strada e poi in abitazione la moglie convivente Mi S. per poi sfruttarne il meretricio percependone i pro

venti che riceveva dai clienti, anche picchiandola e minacciandola a mezzo di un coltello al fine di indurla a non recedere dalla suddetta attività.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni del coniuge nonché con violenza e minaccia.

In J ', dall 'anno 2011 sino al febbraio 2013

E. delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 629 co. 1 e 3 n. 3 bis) c.p. perché in più occasioni, a scopo di ingiusto profitto, colpiva con pugni e calci in tutto il corpo la moglie convivente M

S. al fine di farsi consegnare del denaro.

Con 1'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un luogo di privata dimora (nella specie l'abitazione di Mi S).

In e altrove, sino a data antecedente il 18.11.2015

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p. perché i fatti non sussistono.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 27.09.2017, N

D è stato rinvia

to al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti di cui alla rubrica.
Il presente procedimento veniva qui rimesso dal Tribunale di , a seguito di contestazione suppletiva ivi elevata dal Pubblico Ministero d'udienza, relativa al reato di tentata estorsione aggravata commesso in territorio di questo Tribunale e giudicato più grave rispetto a quelli già in trattazione.
A tal fine il Pm produceva la sentenza di incompetenza pronunciata dal suddetto Tribunale.
L'istruttoria dibattimentale, svoltasi in assenza dell'imputato, si è tenuta con l'esame dei testi F

B , M C: (ud. 26.03.2018).

Le parti, concordemente, chiedevano acquisirsi le notazioni di servizio redatte dai testi operanti, con rinuncia al loro ascolto.
Il Pubblico Ministero procedeva a ricerche per ottenere la presenza della parte offesa al fine di assumere la sua testimonianza, senza esito. Per contro, non riteneva di formulare richieste di acquisizione delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 512 cpp atteso che emergeva la sua risalente volontà di sottrarsi all'esame.
All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale ed il Tribunale decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene il Collegio che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, debba pervenirsi ad un giudizio di sussistenza della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati qui a lui ascritti ai capi A), B), e C) della rubrica, dovendosi invece pronunciare sentenza assolutoria quanto alle ulteriori contestazioni di cui ai capi D) ed E).
Si deve evidenziare che la ricostruzione dei fatti è qui caratterizzata dalla assenza del dichiarato della parte offesa, non acquisito né per via diretta né per via indiretta.

Tuttavia, occorre evidenziare che vi sono significative evidenze di una sistematica continuità di comportamenti aggressivi e lesivi patiti da M S , la frequenza e consistenza consentono di ricostruire una obiettiva condizione di maltrattamento.

Di seguito le risultanze dibattimentali.

F B , all'epoca in servizio presso la Stazione CC di riferiva che il 29.05.2015 interveniva su indicazione della centrale operativa in via , dove era stata segnalata la presenza di una donna malmenata per strada.

Giunti sul posto, trovavano la donna insieme alla figlia, che era già stata raggiunta da un'autoambulanza. Si trattava di M< S con la figlia I .

La signora era molto agitata e nell'immediatezza del fatto raccontava di essere stata scaraventata fuori dall'auto dal marito, durante una discussione. Il marito non si trovava più sul posto, mentre veniva identificata la sig.ra G , che aveva assistito ai fatti ed aveva chiamato il 112.

M C G a sua volta, ricordava che venerdì 29 maggio 2015, mentre usciva dal box con la propria auto vedeva transitare un SUV nero di grosse dimensioni, a bordo del quale c'erano due persone che litigavano. Raggiunta a sua volta la sede stradale, postasi dietro al SUV, vedeva che "Za *macchina si era fermata, c'era un uomo, una donna e una ragazza dietro, dove l'uomo spingeva fuori dall'auto la donna. Lei cadeva per terra".*

La teste ricordava di avere in un primo momento superato il SUV e di essersi poi fermata per soccorrere la donna che era a terra. Ricordava che era ferita (aveva escoriazioni al ginocchio, sangue in faccia, che la donna collegava al fatto di essere stata picchiata) e che piangeva. La ragazza era con lei. Diceva di essere la figlia e di aver ripreso la scena con il telefonino.

L’uomo si era allontanato con l’auto, la signora le diceva che si trattava del marito o del compagno.

Dalle annotazioni di servizio acquisite con il consenso delle parti, risulta, ancora, che la Squadra Mobile di effettuava numerosi controlli di M S mentre era dedita alla prostituzione, sia da sola sia con altre donne, in quel territorio, sino al febbraio 2013.
Da ultimo il 24.02.2012, il 20.07.2012, il 17.08.2012, il 01.09.2012, il 02.10.2012, il 17.12.2012, il 15.10.2012, il 22.12.2012, il 05.02.2013. Quest’ultima volta, oltre ad alcune altre precedenti, la

donna era stata controllata anche in compagnia del marito D N , che in tali oc
occasioni veniva a sua volta identificato.
Gli operanti attestavano che analoghi accertamenti erano stati svolti anche negli anni precedenti. Inoltre, il 05.02.2013 intervenivano in via
dove era stata segnalata una donna che
era stata minacciata con un coltello dal marito. Giunti sul posto trovavano una donna a bordo strada ed un giovane che si allontanava e guardandosi indietro lasciava cade qualcosa a terra.
L’oggetto veniva recuperato e risultava essere un coltello da cucina che veniva sottoposto a sequestro. Il giovane veniva raggiunto e identificato in D N mentre la donna risulta
va essere M S
M S , inoltre, si presentava a sporgere denuncia contro il marito alla stessa Squadra Mobile di 06.02.2013 ed alla Stazione CC di * =
il 06.06.2015.
Ulteriore denuncia veniva presentata dalla donna il 02.06.2014 alla Stazione CC di

Tra i documenti acquisiti vi sono, inoltre, due referti di pronto soccorso che attestano che M'
Si ha riportato lesioni personali il 06.02.2013 ed il 29.05.2015.
Il 06.02.2013 (accettazione alle 23.17 del 05.02.2013) presso il pronto Soccorso dell'ospedale di , dove si riscontravano graffi a entrambe le braccia ed ecchimosi a livello delle cosce bilateralmente. La paziente riferiva di ripetute aggressioni fisiche dal marito, etilista cronico. Nella serata era anche stata minacciata con un coltello. Venivano diagnosticate policontusioni da aggressione con prognosi di 4 giorni.
Il 29.05.2015 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale ' >, dove venivano riscon
trate contusioni multiple in aggressione e percosse familiari, giudicate guaribili in 15 giorni.

Può dunque ritenersi accertato che M S veniva più volte aggredita dal marito sotto gli occhi degli operanti o di terzi. In ordine cronologico, risulta che la donna (che esercitava il meretricio come documentato dalla Squadra Mobile di .) veniva percossa e minacciata con un coltello in territorio di] il 05.02.2013. Si presentava al Pronto Soccorso dove riferiva di aggressioni ripetute del marito , etilista cronico, e dove le venivano riscontrati contusioni e graffi.
Il 29.05.2015, in , veniva buttata fuori dall'autovettura in corsa sulla quale si trovava col marito e con la figlia.
La scena veniva seguita dalla sig.ra G >, che si fermava a soccorrerla. E poco dopo riscontrata dagli operanti intervenuti.
Si tratta di due episodi di intensa gravità che non possono essere valutati separatamente. Le indicazioni fomite dalla donna al momento dell'accesso

al pronto soccorso consentono, infatti, di unire tali episodi in un contesto di abituale aggressività patita.

Va anche ricordato che la teste G ha ricordato che nel soccorrere la donna, apprendeva che le lesioni che la stessa presentava sul volto le erano derivate dalle percosse del marito.

Deve dunque ritenersi provato il reato di cui all'art. 572 cp contestato al capo A) della rubrica. Il tempo del commesso reato deve essere rideterminato a partire dal febbraio 2013 non essendovi evidenze di condotte antecedenti.
Altrettanto deve dirsi quanto ai reati di cui ai capi B) e C), attinenti alle lesioni riscontrate con referto del pronto soccorso.

A diversa conclusione si ritiene di dover arrivare quanto alla contestazione dei reati di cui ai capi D) ed E) della rubrica.
In assenza delle dichiarazioni della parte offesa, invero, non è dato ricostruire quale fosse il tenore del coinvolgimento del marito nella sua attività di meretricio e se la parte offesa fosse stata costretta alla consegna del denaro provento di tale attività.

Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai soli reati a lui a- scritti ai capi A), B) e C) della rubrica.
Reati che si ritengono eseguiti in esecuzione di un medesimo disegno criminosi, attesa la contestualità temporale delle condotte e la loro reciproca funzionalità.
Si giudica più grave il reato sub A) in considerazione della pena edittale prevista.

Si ritiene altrettanto sussistente la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale come contestata. L'imputato è gravato da numerosi precedenti penali per furto, resistenza, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza. In parte giudicati con sentenza definitiva il 24.11.2011.

A parere del Tribunale possono ritenersi sussistenti le circostanze attenuanti generiche, considerato il corretto comportamento processuale, che, seppure mediatamente, ha consentito di evitare lo spostamento di testi operanti provenienti da altro territorio.
Circostanze che si giudicano in termini di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati i parametri di cui all'art. 133 cp ed in particolare ricordata la rideterminazione del tempo del commesso reato, nonché considerata che l'aggressività si è manifestata in forma fisica (così da non poter contenere la pena entro il minimo edittale) si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base anni 2 e mesi 2 di reclusione per il più grave reato di cui al capo A) della rubrica;
aumentata in misura di mesi 2 di reclusione per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo B); x
ulteriormente aumentata in misura di mesi 2 di reclusione per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo C).
Alla presente condanna segue ex legge quella al pagamento delle spese processuali.

Ritiene inoltre il Collegio che il tenore delle contestazioni qui esaminate, la gravità dei fatti contestati siano indice di pericolosità sociale dell'imputato. Egli, pertanto, ai sensi dell'art. 235 cp deve essere allontanato dal territorio dello Stato a pena espiata.

Va disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo tribunale ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

D N colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B) e C) e, rideterminato il

tempo del commesso reato di cui al capo A) dal febbraio 2013; ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 235 c.p.

DISPONE

l'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

N D dai reati a lui ascritti ai capi D) ed E) della rubrica perché il fatto non

sussiste.

ORDINA

La confisca e distruzione di quanto in sequestro.

FISSA

in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

IL Presidente
est.

IL
FUNZIONARIO
Mi 16.07.18

Nutìi. R.G. Trib. 10597/18 " ’

Num. R.G.GIP 18285/17

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale
in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Nei confronti di
K_J- nato il
SENTENZA

— elettivamente
domiciliato **presente**
i —del Foro di
1969 in presso lo studio del difensore — Assistito e difeso d'ufficio **dall’avv.**

IMPUTATO

a. Del delitto p. e p. dall'art. **572 c.p.** poiché. spesso ubriaco, maltrattava abitualmente la convivente N-L1-

sottoponendola, ad atti di violenza fisica e psicologica, ingiuriandola con parolacce (sei una merda, puttana ecc) minacciandola di morte (anche usando il collo rotto di una bottiglia; un coltello da caccia o altri oggetti), minacciandola di diffondere i video da loro fatti durante i rapporti intimi, dandole schiaffi, pugni e calci e testate, spaccando i suppellettili e lanciandoglieli contro, così riducendola in stato di soggezione e terrore.

Fatti commessi in dal *dicembre 2016* al maggio 2017 (come da modifica del PM all’udienza del 21.1.2019)

b. Del delitto p. e p. dagli arti. **582,585, 576 nr 5 c.p.** poiché percuoteva la convivente N.L.I. . afferrandola per il collo, dandole

pugni anche in testa, alcune testate e calci, (fino a che la convivente trovava rifugio in balcone e urlava chiedendo aiuto tanto che intervenivano le forze dell'ordine) così cagionandole lesioni dalle quali scaturivano "trauma cranio facciale con FLC in sede preorbitarici sx infrazione delle ossa nasali e contusioni spalla clx e gamba sx" giudicate guaribili in almeno 25 giorni.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art 572 c.p.

Fatti commessi in > il 14.5.2017

nata il

Parte civile:

N.L.I. , nata il
studio del difensore avv.

, presente il difensore

1969 in domiciliata ex legge presso lo
del Foro di . con studio in

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma 2 c.p.p.;

Parte civile: *"Voglia THl.mo Tribunale, ritenuta la responsabilità penale del Sig.*K_J- *generalizzato in atti peri fatti di reato lui ascritti, condannare lo stesso alla pena ritenuta di giustizia nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p., al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa costituita parte civile Sig.ra* N.L.F *nella misura ritenuta di giustizia da determinarsi*
anche in via equitativa. Con pronuncia ai sensi deìTart. 539 comma II c.p.p. di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale di Euro 17.450,00 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) essendo provati:
1. il danno da invalidità temporanea conseguente alle lesioni di cui al capo di imputazione B — gg. 25 di prognosi moltiplicati per Euro 98,00 (indennità giornaliera da inabilità temporanea come da tabelle di liquidazione del danno biologico allegate alla nota 14.3.2018 Osservatorio per la Giustìzia Civile del Tribunale di Milano- da quantificarsi complessivamente pari ad Euro 2.450,00) :
2. il danno, in re ipsa, della sofferenza morale transeunte sofferta dalla vìttima in relazione alle condotte di cui ai capi di imputazione, da quantificarsi complessivamente in Euro 15.000,00/'

Difesa dell'imputato: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia per entrambi i capi di imputazione; in subordine per il solo capo B, minimo della pena, generiche ed attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e doppi benefici di legge

Il processo MOTIVAZIONE

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone in giudizio dal GUP di Milano in data 10.7.2018, all'esito dell'udienza preliminare nella quale la persona offesa si è costituita parte civile. Alla prima udienza, celebratasi in data 16.1.2019, dichiarata

l'assenza dell'imputato sono state ammesse le prove come da richiesta delle parti, con rinvio al 21.1.2019 per l'audizione della persona offesa. Nell'udienza indicata il PM ha disposto correzione del capo di imputazione quanto alla data del commesso reato contestato al capo A) nei seguenti termini: *"dal dicembre 2016 al maggio 2017"*. Sono stati acquisiti messaggi scambiati tra la persona offesa e l'imputato nonché certificato medico.
L'istruttoria è proseguita all'udienza del 24.6.2019 con l'audizione dei vicini di casa B e P , dell'assistente sociale S , dell'operante M e dell'amico della coppia B .Sul consenso delle parti sono state acquisite le sommarie informazioni dell'assistente sociale P la cui ammissione quale teste è stata quindi revocata Alla successiva udienza dell'1.7.2019 è stato sentito l'operante A mentre è stato acquisito il fonogramma 14.5.2017 in relazione ai quale era stata ammessa la testimonianza dell'agente P la
cui ammissione è, pertanto, stata revocata. L'imputato si è sottoposto all'esame e la difesa a prodotto certificati medici.
Conclusa l'istruttoria, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra riportato ed è stata pronunciata la presente sentenza.

La ricostruzione dei fatti: insussistenza del reato di maltrattamenti

Devono essere condivise le conclusioni del PM e della difesa dell'imputato in ordine all'insussistenza del reato di maltrattamenti.

L’art. 572 c.p. punisce chiunque *“maltratta una persona della famiglia.."* descrivendo la condotta che integra il reato in modo assolutamente generico e indeterminato. L'evoluzione giurisprudenziale ha peraltro consentito di meglio specificare l’elemento costitutivo del reato, ricomprendente tanto atti che costituiscono di per sé reato quanto atti di per sé privi di rilevanza penale[1], purché idonei ad offendere il bene giuridico tutelato e purché ripetuti e continuativi. Trattasi infatti di reato abituale e gli episodi lesivi del bene giuridico, pur potendo essere intervallati, non devono essere posti in essere a distanza temporale tale da interrompere il reato. Pur trattandosi di un reato di condotta è peraltro evidente, anche in considerazione dell'abitualità, che i comportamenti debbano essere tali da incidere pesantemente sulla vita relazionale della parte offesa, tanto da creare, secondo una espressione spesso ripetuta, *“penose condizioni di vita'* derivanti anche dalla difficoltà di reazione legata proprio ai legami esistenti all'interno della famiglia e/o comunità[2].
Ciò che caratterizza il reato è, dunque, il verificarsi di una condizione di marcata sofferenza correlata a comportamenti prevaricanti, violenti, minacciosi, di disprezzo e umilianti idonei, in quanto posti in essere con sistematicità, a creare una sorta di *“sistema di vita"* al quale la vittima, in virtù del rapporto caratterizzante la relazione con l’autore, non sia in grado di sottrarsi. Si tratta di reato abituale proprio perché solo la reiterazione nel tempo, all’interno di una relazione stabile e come tale fondante un affidamento tra le parti, è idonea a provocare lo stato di soggezione che tipizza il reato distinguendolo dalle singole condotte, così cementate in una unitarietà elevata a sistema, (cfr Cass. sez. VI 22.7.2015 n. 32156). Il disvalore della condotta tipica, dunque, deriva dalla ripetitività degli atti, avvinti da un’unitaria condotta abituale, proiettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
Ancora, la Cassazione ha precisato che il reato sussiste pur quando la sistematicità della condotte violente e sopraffattrici non sia l’unico registro comunicativo, per essere tale manifestazioni intervallate da condotte prive di tale connotazione ma non idonee ad interrompere tale sistematicità.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha poi evidenziato come nel reato di maltrattamenti ciò che viene protetto, oltre all’interesso statuale alla salvaguardia della famiglia, è l’incolumità fisica e psichica dei singoli membri che devono poter essere liberi di esprimere la loro personalità nello svolgimento dei rapporti familiari, senza subire limitazioni attraverso comportamenti prevaricatori. La Corte ha, peraltro, escluso che *“la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti, che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabililà del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile"*(in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona) (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794). *Il delitto in parola postula dunque il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima. Ai fini della integrazione della fattispecie, è pertanto necessario - dal punto di vista fenomenologico - che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e*

sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube. Ne discende che, ove le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravila ed intensità equivalenti, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattalo, né che l'agire dell'uno sia teso - anche dal punto di vista soggettivo - ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliarne"""".

Ciò premesso deve escludersi, nel caso in esame, la sussistenza del delitto contestato non essendo emersa prova di una condizione di sudditanza della parte civile al compagno, né la creazione di un sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e svilimento della parte civile cui la stessa non sia stata in grado di sottrarsi proprio in virtù della relazione che l'ha legata all'imputato.

Innanzitutto l'originaria imputazione è stata corretta dal PM in udienza limitando la collocazione temporale del fatto tra il dicembre 2016 e il maggio 2017 e. dunque, pochi mesi a fronte della originaria contestazione che indicava una durata di oltre tre anni. Ciò in quanto dalle dichiarazioni della stessa parte offesa è emersa una relazione iniziata quando lei viveva in un'altra città e proseguita, anche dopo il suo trasferimento a , senza una stabile convivenza. Imputato e persona offesa infatti, fino al dicembre 2016 hanno vissuto presso i dormitori pubblici per anni, alternati a brevi periodi di convivenza o presso amici o in luoghi di fortuna senza che si sia creata quella comunanza di vita sottesa al vincolo di solidarietà esistente tra i membri della famiglia o tra stabili conviventi che è il presupposto per la sussistenza del reato.

Dal dicembre 2016 hanno invece coabitato in un appartamento in affitto sino alla violenta lite della notte tra il 13 e il 14 maggio 2017 che li ha portati alla separazione.

Peraltro in questo periodo la descrizione data dalla persona offesa, in parte smentita dagli altri testi, non è in grado di sostenere una condanna per il reato di maltrattamenti. Oltre alla descrizione del?aggressione della notte di maggio, che sostiene invece -come si vedrà- l'imputazione di cui al capo B), la persona offesa ha descritto liti precedenti l'inizio della convivenza e per le quali non vi è stata denuncia, oltre a continue minacce di divulgare foto e video girati nel corso dei rapporti sessuali e liti frequenti. La teste ha spiegato che con il compagno aveva instaurato un rapporto da *"coppia molto aperta ...abbiamo avuto rapporti in tre o come coppia scambisti"*. Nel corso di questi rapporti erano state scattate foto, con il suo consenso, ed effettuate riprese da lei non condivise che venivano peraltro visionate insieme e utilizzate da parte dell'imputato a scopo di eccitazione. La teste ha specificato che in un'occasione, che non ha datato, una foto di lei nuda era stata inviata a sua figlia in Bulgaria mentre anche lei era là. Dopo l'episodio di maggio era stata collocata in una casa protetta e aveva avuto contatti in cui lui le chiedeva di tornare insieme, peraltro minacciandola.

Alle domande del Tribunale la teste ha precisato che i primi due tre mesi di convivenza erano andati bene. Le liti erano cominciate per motivi banali, mancato pagamento di una bolletta che determinò il distacco della corrente con la necessità di trasferirsi in albergo per

dieci giorni o le riprese che il K faceva vestito da donna, ed erano caratterizzate da insulti: terminavano *"facendo sesso"*. I litigi si ripetevano *"una volta così, una settimana, dieci giorni buoni, due*

3. Cfr Cass. 23.1.2019 n. 4935

---

[1] Cfr da ultimo Cass. 10.3.2016 n. 13422

[2] Cfr Cass. 22.7.2015 n. 32156

settimane buoni e poi in un attimo di nuovo scatta qualche litigio. Si sta litigati un giorno o due, tre al massimo e poi di nuovo. Insomma era un continuo che non finiva mai"[1]. La teste ha infine precisato di essersi resa conto dopo marzo-aprile che le cose non avrebbero funzionato.

Già la descrizione della N rende evidente l'assenza dell'elemento oggettivo del reato. Sono state descritte liti senza particolari caratterizzazioni se non insulti, mentre le minacce che **a** suo dire l'avrebbero costretta a continuare la relazione non sono state dettagliate quanto a tempi e modi tanto che la stessa parte civile ha consapevolmente e volontariamente scelto di andare a vivere con l'imputato a dicembre 2016. Ma, in ogni caso, l'esistenza di minacce reali è posta quanto meno in dubbio dalla testimonianza dell'amico B . la persona che trovò loro casa e che intrattenne con loro relazioni sessuali e che, per il suo *'"sentirsi donna",* era entrato in una relazione di amicizia con la N

Proprio la testimonianza di FB. . smentisce la ri costruzione offerta dalla N comunque, la ridimensiona. Il teste ha descritto la relazione nel modo seguente ‘ ’c *'erano momenti in cui sembravano molto affiatati ed altri momenti in cui meno, probabilmente la situazione di difficoltà economica comportava anche delle tensioni interne'**. Il teste ha descritto liti con insulti reciproci raccontati da entrambi. Ha anche confermato che la N gli aveva riferito delle minacce di divulgazione di video dei rapporti sessuali ai propri familiari peraltro precisando di avere avuto molti dubbi su come stessero effettivamente le cose. B ha riferito che prima ancora che andassero a vivere insieme quando lui si era offerto di. prestare loro i soldi per affittare la casa la N lo aveva contattato chiedendogli di poter utilizzare il denaro per ricomprale a K i video che minacciava di divulgare, peraltro poi tornando sui suoi passi perché l'imputato aveva *“giurato in chiesa davanti alla Madonna che non avrebbe mai fatto nulla né contro di me né contro di te eccetera per cui onestamente da quel momento non ho capito più bene come fosse la situazione ...nel senso quale fosse la situazione reale, se effettivamente la signora N continuava a stare insieme al signor J perché -Ira virgolette- innamorata o piuttosto che invece essere costretta a restare con lui perché minacciata o perché costretta ed è questo che io continuavo a insistere nel nostro rapporto di avere degli spazi per cui poter parlare con lei direttamente ...questi spazi li ho avuti perché ho insistito ad averle...la signora mi ha raccontato di alti e bassi...molte discussioni riguardo al fatto che non si trovasse il lavoro per poter contribuire alla vita familiare, alla gestione dei soldi, questo per quanto mi è stato raccontato, il signor J pretendeva e voleva dare la precedenza alla madre che stava in Romania piuttosto che alla figlia che stava in Bulgaria, anche su soldi che in pratica portava a casa lei o che comunque nel frattempo prestavo io"* (l descrivendo anche liti per motivi banali quali la televisione o altro senza aver notato nulla di anomalo o un particolare stato di soggezione dell'amica. Ha negato di avere mai visto lividi pur frequentando assiduamente la coppia anche per intrattenere rapporti sessuali e. dunque, con la possibilità di vedere nuda la N , né che la N gli avesse confidato di voler cessare la relazione ed allontanarsi. Il teste ha anche negato che l'amica gli avesse riferito di minacce di divulgazione di foto o filmini dopo l'inizio della convivenza mentre ha

raccontato di una lesione ai testicoli subita dall'imputato per mano della N e che lo aveva visto ricorrere

---

4. Cfr pag. 28 trascrizione deposizione 21.1.2019
5. Cfr pag. 11 trascrizione deposizione udienza 24.6.2019
6. Cfr pag. 15-16 deposizione E

alle cure ospedaliere. Tale lesione è confermata dai messaggi depositati in cui l'imputato contesta all'ex compagna che avrebbe dovuto andarsene dopo avergli strappato i testicoli e di essere invece rimasta per sfruttare la situazione.

I. messaggi e il registro delle chiamate confermano minacce il 14 e 28.6, dopo l'allontanamento della parte civile, e fuori dal periodo in contestazione. Non ci sono invece messaggi relativi al periodo della convivenza.

II. teste P , vicino di casa, ha riferito di avere sentito le urla il 14.5 ma che era l'unica volta in cui vi era stata una lite di quel livello. Anche in precedenza aveva sentito litigi ma mai richieste di aiuto o altre invocazioni particolari. Anche Fassistente sociale che seguì la parte civile nel 2015 e 2016 ha riferito di essere a conoscenza della relazione con il K ma che la N non aveva mai raccontato nulla di insolito, né l'aveva vista preoccupata o agitata. Analogamente Fassistente sociale che la seguì nel 2013 e 2014.

Ciò che è risultato provato è un rapporto essenzialmente basato su particolari gusti e pratiche sessuali, compatibile con il sito di incontri sul quale si erano conosciuti, e che ha cercato di trasformarsi in un rapporto anche di condivisione ma senza successo. La questione economica ha sicuramente aggravato la situazione e l'inserimento del B ha alterato gli equilibri, peraltro offrendo la possibilità di una convivenza reale. La coabitazione è stata inizialmente positiva ma è poi degenerata in litigi frequenti pur se per motivi banali, esasperata dalla diversa visione della gestione del denaro. Nulla è stato dimostrato in ordine alle entrate effettivamente percepite dai due conviventi né in ordine all'utilizzo del denaro e se il teste B ha confermato essere il K ad avere una posizione predominante in ordine alle decisioni sulla gestione dei soldi non è però stato in grado di precisare nulla di più né ha riferito di una situazione di sudditanza economica della N che, anzi, aveva con lui un rapporto privilegiato tanto da chiedergli direttamente i soldi in prestito.

Al dato relativo alla assenza di una comune progettualità e costruzione di un sistema di vita condiviso che dovrebbe caratterizzare la relazione tra i membri della famiglia, si aggiunge in ogni caso l'assenza di prova certa in ordine a condotte prevaricanti del K . poste in essere in modo sistematico. Ciò che è emerso è un rapporto basato essenzialmente sulla condivisione di particolari gusti sessuali e caratteri zzato da frequenti litigi.

Deve conclusivamente ritenersi l'insussistenza del reato di maltrattamenti.

Le lesioni

L'imputato deve essere invece condannato per il capo B) con esclusione dell'aggravante dell'essere stato il fatto commesso in occasione del reato di maltrattamenti.

L'episodio è pacifico per quanto il PM abbia chiesto l'assoluzione. E' ammesso dallo stesso imputato che ha dichiarato di avere perso il controllo a seguito degli insulti della compagna alla propria madre. La descrizione da parte della N è stata precisa ed è

confermata dal teste P e dall'intervento del 118 e delle forze dell'ordine oltre che dal certificato medico in atti. Quest'ultimo conferma la descrizione delle modalità dell'aggressione, con rognosi di giorni 25, mentre il certificato medico del K è compatibile con ferite da difesa.

Nessun dubbio neppure sull'elemento soggettivo sia per le modalità con le quali il K ha colpito la compagna, ossia pugni sberle e testate, sia per quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'esame, ossia che ha reagito in modo violento per gli insulti alla propria madre.

Trattamento sanzionatorio

Sussiste l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso ai danni della convivente, mentre sono insussistenti le ulteriori aggravanti attesa l'assoluzione dal reato di maltrattamenti.

L'imputato è meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime dì equivalenza alla ritenuta aggravante, attese le regolari condizioni di vita e il comportamento processuale.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., della particolare gravità delle lesioni e dell'intensità del dolo, delle condizioni personali dell'imputato con un precedente e privo di regolare attività lavorativa vivendo di fatto della carità di terzi si stima equa la pena di mesi nove di reclusione.

L'intervenuta separazione e il positivo comportamento successivo reso evidente dall'assenza di contatti e dal rispetto della misura, cautelare consentono di formulare prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati pur dovendosi subordinare la stessa ai sensi dell'alt. 165 c.p. al pagamento della somma riconosciuta a titolo risarcitone atteso che l'imputato ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena.

Statuizioni civili

Paci fico che dal fatto sia derivato un danno alla parte civile costituita la cui quantificazione può indicarsi in € 3.000,00, somma adeguata ad offrire ristoro in considerazione della natura ed entità delle lesioni patite.

L'imputato deve altresì essere condannata alla refusione delle spese di lite della parte civile liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

K-J responsabile del reato a lui ascritto al capo b), esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 n. 5 e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 1) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, lo

CONDANNA

alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163, 165 e 175 c.p.

RICONOSCE

All’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno come liquidato da versarsi entro un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza

Visti gli artt. 538 c.p.p. ss.

CONDANNA

L’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 3.000,00

Visto l’ait 541 c.p.p.

CONDANNA

L’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, che liquida in complessivi € 1.640,00 oltre al 15% per spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'erario

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L’imputato dal reato a lui ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste

Il
Giudice,
Milano, 1.7.2019

N. 2280/19 R.G.T.
N. 4514/14 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica
Sezione V Penale

Il Giudice doti. Ambrogio Moccia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

B.G. . n. 1971

LIBERO NON COMPARSO GIÀ' ASSENTE

Difeso di ufficio dall'Avv. del Foro di

PRESENTE

Parte civile
B.S. ,n. 1971

PRESENTE

Difesa dall'Aw. del Foro dì

PRESENTE

IMPUTATO

Dei reati di cui agli arti. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. perché, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, con ingiurie, percosse e minacce, sgB alla presenza della loro figlia minore G : (nata il 2004), maltrattava la moglie S.B. . con lui convivente, causandole così penose condizioni di vita ed uno stato di profonda prostrazione psico/fisica ed in particolare, dal 2010, spesso in stato di ebbrezza alcolica, all'incirca con frequenza settimanale, la ingiuriava con espressioni del tipo "STRONZA, PUTTANA, MERDA SCHIFOSA..." e la minacciava dicendole "Ti UCCIDO- TI FACCIO MORIRE SUBITO - TI DO UN CALCIO E TI AMMAZZO - TI DO UN PUGNO E TI FACCIO MORIRE - TI STRANGOLO...", pronunciate sia in lingua italiana che in lingua moldava, e talvolta la percuoteva con pugni in testa ed al corpo, con schiaffi e calci.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza della figlia minore B.G. (nata a 2004).
In **, dal** 2010 almeno fino **al** 12 novembre 2013.

-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

B.G è stato tratto a giudizio mediante decreto ex art. 429 cod. proc. pen.

in dibattimento la prova sì è formata mediante acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti gli atti di indagine, avendo le parti concordemente optato per tale soluzione ex art. 493 co. Ili cod. proc. pen.

Le stesse parti hanno dunque concluso come da verbale.

Il prevenuto va condannato.

Piena prova della sua responsabilità emerge dalla denuncia ("intestata" come querela) e dalle s.i.t. 19.5.2014 a firma S.B. atti che descrivono in termini icasticamente precisi e drammaticamente sofferti le sistematiche violenze e vessazioni poste in essere, con evidente dolo (che altrimenti se non come intenzionali possono qualificarsi condotte che, nella loro materialità, sono affette da palmare consapevolezza, per quanto "condizionata" dall'alcol).

Vi è di più: nella specie la prova "principale", già in sé bastevole, quella appena indicata, è risultata corroborata da una imponente serie di riscontri dichiarativi: le dichiarazioni rese da Y- F-L- , convivente nella casa "teatro" delle condotte delittuose, con V.T. , figlio della p.o. (dichiarazioni riscontranti in termini puntuali e coerenti la prospettazione accusatoria, anche con riguardo all'aggravante speciale) e quelle rese da VT , teste "attivo" (in difesa della madre), ed a sua volta estremamente puntuale nelle sue allegazioni.

All imputato possono, in ragione dell'assenza di precedenti penali, concedersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla (non certo "tenue") aggravante contestata.

Conseguentemente, valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., pena congrua stimasi quella di mesi due di reclusione.

La condanna alle spese consegue per legge, come pure quella, in favore della parte civile ammessa a patrocinio a spese dello Stato, al risarcimento del danno, da liquidarsi in euro diciottomila, con riguardo all'entità e tipologia del pregiudizio da reato.

In accoglimento di richiesta della parte civile, e considerata l'importanza del "motivare" l'imputato all'ottemperanza dell'obbligo risarcitorio, può ai prevenuto concedersi la sospensione condizionale della pena (non ostandovi il certificato penale), subordinando l'operatività del beneficio all'effettivo adempimento dell'obbligo di risarcimento entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Il prevenuto va ancora condannato al ristoro delle spese legali sostenute dalla parte civile, nella misura di cui al dispositivo (che tiene conto della tipologia e consistenza dell'impegno professionale), spese da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

P.Q.M,

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533/535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

B.G. colpevole del delitto ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

CONDANNA altresì l'imputato in favore della parte civile al risarcimento del danno in misura di euro diciottomila, ed alla rifusione delle spese di causa in misura di euro 1.320, onorari compresi, oltre spese forfettariamente quantificate nel 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Letto K art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione

condizionale della pena, subordinandone l'operatività all'effettivo pagamento della somma su liquidata a titolo di risarcimento del danno nel termine di dieci giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Così deciso in Milano, 3.7.2019

15593/18 R.G.TRIB.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUINTA PENALE In composizione monocratica

Il Giudice,

- con riferimento al procedimento indicato in epigrafe, a carico di:

T_G_ :

definito con sentenza n. 8990 del 3 luglio 2019, in esito a rito ordinario;

- rilevato che nell'intestazione della sopra menzionata sentenza il nome proprio del suddetto imputato è stato erroneamente indicato come T.S. T_G_ ;

- considerato che si tratta di un evidente errore materiale, come è dimostrato anche dalla esatta indicazione del nome dell'imputato sia nel corpo del dispositivo sia nella motivazione della sentenza in questione;

- ritenuto infine che, in considerazione di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, l'effettuazione di una udienza camerale all'uopo appaia del tutto ultronea;

PQM

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza 8900 / 2019 come segue: anziché T:S; , si

legga T.G. .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Milano, 8 ottobre 2019

CEFOSITATO Ibi CANCELLERIA

N.
15593/18
R.G.TRIB;

N. 17723/18 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 3 luglio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

T G. , nato ad il 1948,
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia.

Sottoposto attualmente alla misura cautelare dell' allontanamento dalla casa familiare p.q.c. -presente.

, del Foro
di
Difeso di fiducia dall'avv.

Presente.

IMPUTATO

A. delitto di cui all' art. 572 c.p., perché maltrattava ripetutamente la moglie convivente

C F-M. (da cuj £ separato legalmente) insultandola minacciandola e percuotendola così cagionandole penose condizioni di vita , uno stato di avvilimento psicologico e di timore per la propria incolumità; in particolare:
-la ingiuriava quotidianamente pronunciando frasi del seguente tenore "sei una nullità ... sei una cosa inutile ... sei una disgraziata e troia ... maledetto il giorno che ti sono venuto a prendere ... sei un cesso ... non ti amo ... per me non sei niente ... non sei riuscita a trovarti uno straccio di uomo
-la sottoponeva a costanti umiliazioni impedendole di esprimere la propria opinione o di assumere decisioni autonome;
-la minacciava ripetutamente con farsi del tipo " ti ammazzo
-la aggrediva sia verbalmente che fisicamente, percuotendola con schiaffi e pugni anche con cadenza mensile e in ultimo in data 4 maggio procurandole le lesioni di cui al capo b: -le impediva di uscire di casa se non con it suo permesso;
-la privava di autonome risorse economiche e la costringeva ad assecondare le continue richieste di consumare rapporti sessuali, negandole, in caso di rifiuto, i soldi per la gestione domestica: condotte violente e denigratorie che le incutevano un tale timore da indurla a dormire in una cameretta dell'abitazione, nella quale si chiudeva a chiave per paura di subire aggressioni dal marito. y-
Fatto commesso in con condotta abituale dal novembre 2010 al momento attuale. /

B. arti. 582, 585 co. 1, in relazione agli artt. 576 co. 1 nn. 1) e 5) e 577 co. 2, c.p.. perché, al jK fine di eseguire il reato di cui al capo A), in data 4.5.2018. in seguito ad una discussione per futili

motivi, colpiva la
coniuge
con un pugno al capo, bloccandole le

braccia: quindi, dopo che la donna si era liberata e cercava di scappare per sottrarsi all'aggressione. la raggiungeva sul pianerottolo, dove la spintonava e la colpiva con delle testate e. una volta caduta a terra, continuava a

percuoterla con pugni e calci cosi causandole la perdita di un dent. sino a che non veniva soccorsa da alcuni vicini; in tal modo cagionandole lesioni consistite in " contusioni multiple" dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 5 s.c..

Con le aggravanti di aver commesso le lesioni nei confronti del coniuge ed in occasione della commissione del reato di maltrattamenti.

Fatto commesso in il 4 maggio 2018

- Presenti

• Con l'intervento della parte civile- L f l
assistita dall'avv. del Foro di

entrambe.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena finale di due anni e otto mesi di reclusione, ritenuta la continuazione fra i fatti di causa.

Il difensore della parte civile si è associato alla richiesta di condanna, istando per il risarcimento del danno, come da conclusioni scritte, e depositando anche la nota delle spese.

Il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione per insussistenza dei fatti, ai sensi del comma 1 o 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato del 18 luglio 2018, emesso in seguito all'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare notificata il 3 i T-G-
davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe, perpetrata in pregiudizio della moglie,

Nella prima udienza del 12 novembre u.s., il Tribunale, dopo aver verificato
la regolare costituzione delle parti, e ammesso la costituzione di parte civile
C. F.M.

della persona offesa ha dichiarato l'apertura del dibattimento e rinviato per l'espletamento dell'istruttoria, onde consentire la citazione dei testimoni.
Nel corso del presente giudizio sono stati esaminati, oltre alla parte civile e
E.R. T e *A.C.* T.
F.V. e R.C. ed è stata
acquisita la documentazione cui si farà cenno a breve.
In data odierna, dopo la conclusione del dibattimento con le spontanee dichiarazioni sia scritte sia orali rese dal prevenuto, le parti hanno discusso con gli esiti di cui sopra, e il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dibattimentali.

Partendo dall'analisi della testimonianza della persona offesa, C. F.M.
, all'udienza del 20 febbraio u.s., relativa alla propria denuncia querela del 4 maggio 2018, la stessa ha dichiarato di aver contratto matrimonio con l'odierno imputato nel 1974, e di essersene poi separata, una prima volta, nel 2007. Qualche anno

dopo, ossia nel 2010, i due riprendevano la convivenza presso l'appartamento di

nel frattempo acquistato dal marito, essenzialmente perché l'uomo la convinceva di *"essere cambiato",* facendo leva anche sulle notevoli difficoltà economiche che ella aveva dovuto affrontare in costanza di separazione. Insieme a loro all'epoca coabitavano anche due dei tre figli,

E. R. e A. , mentre la maggiore, R.L. . s; era sposata nelle more ed era andata a vivere altrove.

Nell'inquadrare la situazione del nucleo familiare a partire dal 2010, la parte civile ha asserito di aver subito, con cadenza quotidiana, insulti e minacce da parte del marito, il quale criticava ogni cosa che lei faceva, dal cibo cucinato sino al fatto che andasse alla Messa la domenica *("l'ultima volta mi ha dato della troia per le scale, poi ogni giorno mi continuava a dire che ero una nullità, nullità e mi chiamava disgraziata ...").*

In sostanza, a detta della vittima, ella non poteva uscire di casa senza essere offesa e ingiuriata come *"troia, buona a nulla, nullità"',* in diverse occasioni lui le impediva addirittura di rientrare in casa, talvolta anche cambiando la serratura della porta: era accaduto, ad esempio, sia nel 2010, sia in occasione di una veglia pasquale, qualche anno dopo, al rientro dalla quale T la aveva accusata di andare in Chiesa perché attratta da qualcuno dei preti e la lasciava a dormire fuori di casa. Dopo questo accadimento, la donna aveva anche iniziato a chiudersi a chiave nella propria camera da letto la notte, perché temeva fortemente per la propria incolumità: *"io mi chiudevo perché io lo vedevo che era sempre arrabbiato con me, non poteva, non avevamo dialogo, niente. Non si mangiava mai insieme, non c'era, io non potevo dire niente perché tutto quello che dicevo non gli andava bene, e poi mi, non lo so, mi prendeva paura. Perché era sempre, nei miei confronti era sempre arrabbiato, sempre ce l'aveva con me, non, non voglio drammatizzare".*

Alle sistematiche violenze verbali seguivano, in certi contesti, violenze fisiche, per lo più consistite in spintoni e *"qualche pugno",* oltre a rapporti sessuali per lei forzati, o meglio avallati per la solita paura di suscitare reazioni di ira nel compagno in caso di rifiuto. Ancora, negli anni compresi fra il 2010 e il 2018, era capitato che andasse via di casa, rifugiandosi presso i figli per sottrarsi per qualche giorno alle liti e alle aggressioni da parte dell'imputato.

La teste ha poi fatto presente di essere rimasta da sempre totalmente dipendente dal marito sul piano economico, nel senso che riceveva 300 euro mensili con cui doveva necessariamente riuscire ad acquistare tutto ciò che serviva per la casa e per le esigenze della famiglia, senza naturalmente poter mai contare su una quota di spese personali.

Da ultimo, con specifico riguardo all'episodio del 4 maggio 2018, a seguito del quale si è decisa a sporgere formale querela, ha rammentato di essere tornata intono alle 18 in casa dopo la Messa e di aver trovato un biglietto sulla lavastoviglie un biglietto con su scritto una frase del tipo *"quando esci che ti fai i cazzi tuoi spegni la lavastoviglie".* Ne scaturiva un litigio che ha

descritto testualmente come segue. *“Cominciato a insultarmi e io gli ho detto “Senti, lasciami in pace ”. Allora cosa ho fatto: lo lascio perdere e vado in camera mia, nella dove dormivo. Avevo la brocca di vetro che io la notte bevo, ho problemi di tiroide, bevo. La prendo e la porto verso la cucina, le dispiace se mi tolgo questo? E la porto verso la cucina. Arrivo verso la cucina, l’appoggio lì vicino a dove era il telefono, perché non ce l’ho fatta ad arrivare in cucina, che il signore mi ha bloccato. Metto questa brocca lì e comincia ancora il sermone “Questo, questo e questo Io ho detto “Senti, mi devi lasciare in pace Ha cominciato a darmi spintoni. Gli ho detto “Lasciami in pace”. Poi mi... gli ho detto “Senti, ho capito tutto, non mi vuoi più qua, sono un ostacolo, ho capito. Ma, dimmi tu, dove me ne vado se non ho una casa, non ho nessuno? (..) Ha cominciato a dire “Tu*

non sei nessuno, tu non hai mai lavorato, tu devi andartene a casa da tua mamma " e io mi sono arrabbiata. Ho detto "Scusami, io sono tua moglie, dove me ne... dov'è che me ne vado. Tu rimani qua, io me ne vado là. Basta, finisce lì no. Si doveva prendere i soldini dell'affitto di là, capisce. E io dovevo andare da mia mamma che pure stava morendo, in quel periodo. E niente. Torno indietro e gli dico "Senti, lasciami in pace

Dopo aver sbattuto sul tavolo la brocca che aveva con sé (sul punto ha precisato di essersi molto dispiaciuta per averla rotta, poiché era un dono di una sua amica deceduta), lei stessa avrebbe voluto concludere quel diverbio, ma, stando al suo racconto, T agiva come segue: *"Ha cominciato a spingermi, poi mi ha preso anche per il collo. Io gli, dico la verità, anch 'io l'ho preso per il collo, perché mi volevo difendere. Gli ho detto "Mi devi lasciare in pace, basta "No — dice — te ne devi andare ". E lì ha cominciato tutto il casino. (...) Mi, mi ha aperto la porta e mi voleva buttare fuori di casa. E io, io facevo resistenza perché volevo rientrare. Ho detto "No, io non esco ". Mentre eravamo dentro, prima di uscire fuori, mi ricordo che io, sì, è vero, l'ho preso anch'io per il collo. Ma io ero tutta graffiata, a lui gli ho fatto un piccolo graffietto con la mia unghia (...) quando ha cominciato, m 'ha dato un bel pugno in testa che io ringrazio il Signore perché ho pensato "Qua non parlerò più (...) Continuavo a dire di lasciarmi in pace e lui mi spingeva, spingeva. Poi non so cosa è successo, m 'ha fatto cadere per terra fuori, mi sono messa ad urlare perché ho visto in demonio in persona. (..) C'è stato un momento che lo voleva buttare giù dalle scale, le dico pure (...) Allora, niente, ha cominciato lui a spingermi... penso che sono caduta per terra, non lo so, poi non ho più capito niente io. Non ho sentito dolore, niente (...) nelle scale continuava a dire "Sei una troia, mia moglie è una troia", per le scale urlava che c'è l'ho ancora qua come se fosse, vabbe*

La vicina di casa, R C. , sentendo le urla è uscita sul pianerottolo e l'ha soccorsa, raccogliendo da terra i denti che le erano caduti senza che lei se ne rendesse conto nel frangente della colluttazione. Da casa della C , poi, la vittima telefonava al

figlio chiedendogli di venire a prenderla e portarla dai carabinieri a fare la denuncia.

Dopo questa aggressione, ella non ha fatto più rientro in casa fin tanto che T non ne è stato allontanato con la misura cautelare indicata in epigrafe, ma ha descritto il periodo della propria lontananza da casa come *"un inferno",* poiché lei non aveva nulla con sé e temeva di incontrare il marito tornando nel proprio appartamento per recuperare parte dei suoi effetti personali.

L'uomo, in un'occasione, ha telefonato a casa del figlio proseguendo a offenderla e accusarla di avergli rovinato la vita: in più, una volta, anche dopo l'emissione della misura, ella si accorgeva che l'imputato l'aveva raggiunta sotto casa con la propria auto.

Infine, la vittima ha ribadito di aver fortemente temuto per la propria vita in occasione dell'aggressione del 4 maggio u.s., pur sottolineando di essere stata lungamente legata sentimentalmente al marito negli anni passati, nonostante le sofferenze vissute per causa sua.

F. V. 5 amica di vecchia data della famiglia T , ha riferito di aver più volte ricevuto le confidenze della vittima, circa le aggressioni fisiche e verbali subite, osservandone direttamente, in diverse occasioni, i graffi sul collo. Ha aggiunto come in un caso, quando era ancora vivo suo marito, quest'ultimo la portava in casa loro in camicia da notte per ospitarla giacché l'imputato l'aveva cacciata via.

Inoltre, era capitato che sia lei sia suo marito elargissero denaro alla C ovvero anche ricariche telefoniche poiché ella non aveva modo di accedere alle risorse economiche del compagno.

Ha poi aggiunto di avere anche personalmente parlato con i figli del T in certe situazioni, in particolare con quella con cui a tutt'oggi frequenta la medesima parrocchia: sul punto ha fatto presente come - sebbene si tratti di argomenti molto intimi - lei stessa abbia ugualmente percepito il malessere dei ragazzi e la loro preoccupazione rispetto alla condizione familiare.

Infine, la teste - a seguito di sollecitazione della memoria tramite contestazione - ha confermato di aver prestato soccorso all'amica C quando - verso la fine di aprile 2018 - trovandosi a passare

dalla sua abitazione, *"sentendo le grida di G e di F , mi sono avvicinata e poiché il portone del condominio era aperto, sono salita al primo piano dove abita lei. Sulla rampa di scale ho visto G spingere fuori casa F e ha gridato: 'Bastarda, puttana, troia, vattene, devi stare in mezzo alla strada, sei schifosa', e ha sbattuto la porta di casa, lasciando F fuori. Vedendo la situazione, l'ho accompagnata a casa mia, le ho dato conforto, offerto qualcosa da mangiare, ma poi è andata a casa di suo figlio R ".*

Analogamente, in passato, quando il marito era ancora vivo, era capitato che andassero insieme ospiti a cena presso la famiglia T e che sentissero l'imputato apostrofare la moglie come *"una nullità, una buona a nulla''* e così via.

La vicina di casa ha rammentato che il pomeriggio del 4 maggio 2018, mentre si trovava in compagnia di un'amica presso il suo appartamento, è stata attirata dalle grida di aiuto provenienti dal pianerottolo e, aprendo la porta, ha visto la signora C sdraiata per terra e il marito sopra di lei che le dava dei pugni e ha raccolto dal pavimento i denti della donna. In passato le era capitato di sentire provenire dall'immobile limitrofo insulti ed espressioni volgari proferite dall'imputato all'indirizzo della moglie, nonché di ricevere qualche confidenza da parte della donna circa le aggressioni subite e il sentimento di paura che aveva nei riguardi del marito.

All'udienza del 18 marzo u.s. sono stati esaminati i figli della coppia: in particolare E.R. T.

casa circa sette anni fa e di aver sempre saputo dei rapporti tesi fra i suoi genitori, pur non avendone mai ricevuto le dirette confidenze. In talune situazioni, quando ancora coabitava con loro, aveva udito il padre offendere la madre chiamandola *"villana, donna inutile",* ma ha aggiunto che lei rispondeva insultando la famiglia paterna. Ha precisato di non avere mai assistito a litigi veri e propri, né ad aggressioni fisiche del padre verso la madre, ma ha confermato di essersi recato presso l'abitazione della vicina di casa, R-ᶜ-

al telefono dicendogli di andare perché appunto il padre aveva picchiato la moglie. In quel contesto, E.R. T.
e la conduceva in ospedale per le cure del caso, tenendola poi con sé in casa per qualche giorno; in seguito, la C era andata a stare dalla figlia
R.L.
di accogliere con sé la mamma per brevi periodi, in concomitanza con scontri che diceva di aver avuto con il padre.
Quel 4 maggio, poi, il teste ha chiesto anche all'imputato, che era in casa, cosa fosse successo, ma ne ha ricevuto risposte vaghe poiché, a suo dire, il papà è molto taciturno e riservato.
A.C. T.
telefoniche della madre circa l'episodio del 4 maggio 2018, in cui da una lite per l'uso della lavastoviglie ella le diceva di essere stata presa a pugni dal marito, ovvero anche in merito alle umiliazioni e offese verbali che asseriva di subire quotidianamente da parte sua.
Nel ricostruire i propri ricordi afferenti al periodo di coabitazione con i genitori, la teste ha fatto presente di avere assistito a situazioni in cui il padre metteva le mani addosso alla madre, ovvero rompeva oggetti: durante i litigi, la vittima rispondeva agli insulti e talvolta anche alla rottura di oggetti, ma a picchiare era sempre e solo l'uomo.
G. E 5 nell'ambito dell'esame dibattimentale reso all'udienza
del 7 maggio 2019, così come nelle sue spontanee dichiarazioni rassegnate in data odierna, ha negato fermamente ogni addebito, asserendo di essere stato egli stesso vittima delle scelte della moglie nei lunghi anni di matrimonio. A titolo esemplificativo, ha raccontato come fosse stata lei a volersi sposare con urgenza nell'inverno del 1974, per l'ansia di andare via da casa propria, e come ella anche avesse preteso di avere subito dei figli da lui, aggredendo, in un'occasione, la suocera che si trovava in casa con loro. In più, a suo dire, la vittima non avrebbe mai collaborato alla gestione della casa, sostanzialmente disinteressandosi di lui e del suo benessere: in quest'ottica frequentava la Chiesa con assiduità,

sottraendosi agli impegni familiari e, per di più, spendeva il mantenimento mensile che lui elargiva, pari a 300 euro, per "soddisfare", per così dire, bisogni personali, come l'acquisto di verdura ovvero il parrucchiere. Tant'è che - dopo la prima separazione nel 2007 -l'uomo si era rifatto una vita, trovando una nuova compagna, nonostante la perdurante gelosia della moglie, a suo dire stigmatizzata pure dai figli. Il successivo ricongiungimento familiare sarebbe dunque avvenuto per via delle insistenze della C , a cui cedeva lasciando la propria compagna del tempo e riprendendo la coabitazione con la famiglia d'origine.

Con precipua attenzione al periodo oggetto della contestazione, l'imputato ha più volte smentito di aver mai personalmente aggredito la moglie, sostenendo che, al contrario, era stata lei — in talune circostanze — ad aggredirlo fisicamente, e spiegando che la scelta di dormire in stanze separate era stata assunta dalla donna fin dagli inizi del matrimonio, perché lui russava.

Infine, quanto all'episodio del 4 maggio 2018 ha asserito di esser stato attaccato in prima battuta dalla persona offesa, la quale gli avrebbe rotto addosso una brocca in vetro facendogli uscire dal sangue, ribadendo più volte che la vicina di casa C avesse mentito nel riportare la scena alla quale aveva personalmente assistito quel giorno.

Una volta conclusa la panoramica delle prove dichiarative e passando adesso alla disamina della **documentazione** acquisita dal Tribunale su consenso delle parti, si menzionano, oltre all'ordinanza cautelare del 31 maggio 2018, a cui si è già fatto cenno, i seguenti atti:

F.M. C.

e G.T.

prognosi di giorni 5 per la prima, con diagnosi di contusioni multiple e prescrizione di intervento odontoiatrico, nonché un'indicazione di "escoriazioni al mento" per il secondo;

- fotografie dei soggetti coinvolti nella lite del 4 maggio 2018, allegate all'annotazione di polizia di pari data,

raffiguranti la mancanza dell'incisivo superiore nella bocca della vittima e le escoriazioni sul petto e sul mento dell'imputato;

- annotazione di polizia del 4 maggio 2018, in cui si leggono alcuni dettagli circa lo stato dei luoghi riscontrato dagli operanti al momento del loro intervento.

Da ultimo, è stata prodotta la relazione della psicologa, S.C. P. , che ha in cura la persona offesa da settembre 2018, stando alla quale ella avrebbe riportato pedissequamente alcuni dettagli della propria vita matrimoniale, quali ad esempio il fatto che — da tempo — avesse preso a chiudersi a chiave in camera la notte per paura del marito, esternando perduranti sentimenti di terrore rispetto al comportamento abituale dell'imputato nei suoi riguardi e manifestando le difficoltà connesse ai ricordi intrusivi delle violenze subite in costanza di convivenza.

Viceversa, la difesa di G.T. ha offerto documentazione medica concernente talune patologie fisiche che a tutt'oggi lo affliggono, unitamente a materiale fotografico risalente agli anni della vita matrimoniale della coppia.

In più, come pure affiora dagli atti del fascicolo, il Giudicante ha ricevuto - in data 14 maggio u.s. - la comunicazione relativa a una serie di comportamenti molesti, assunti dall'attuale imputato nei riguardi della vittima e dei figli: in particolare, dalla lettura dell'annotazione riassuntiva e degli allegati emerge come la figlia di T , A.C. , unitamente al coniuge, abbiano presentato un esposto contro di lui in relazione a minacce ricevute dalla ragazza a seguito della propria testimonianza dibattimentale; analogamente, la parte civile lo ha nuovamente denunciato per aver interrotto la fornitura di gas nell'appartamento in cui ella abita, costringendola a chiedere ospitalità e cibo alla vicina di casa.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'odierno imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, in ordine alle accuse al medesimo ascritte, per le ragioni che saranno di seguito chiarite.

In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni, dalle quali affiora una penosa vicenda umana e familiare connotata da sistematiche prevaricazioni di carattere morale e psicologico, quando non anche fisico. Per vero, il racconto della teste C è apparso fluido e consequenziale, privo di enfasi e di fuorvianti sentimenti di rancore verso il marito, a cui peraltro ella stessa ha confessato sinceramente di essere stata legata per anni da un affetto molto profondo nel corso dell'esame dibattimentale.

In secondo luogo, la piena credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa si desume dalla dovizia di dettagli riportati, non solo con riferimento al più recente episodio di lesioni descritto al capo b), ma anche rispetto agli ulteriori e pregressi fatti di aggressione, fisica e psicologica: la donna, infatti, ha manifestato, oltre ad un autentico e comprensibile scoramento per la condizione vissuta in tanti anni di matrimonio, un perdurante senso di paura, alimentato dalle minacce più o meno esplicite da parte dell'imputato, culminate nei comportamenti di cui si dà conto nell'annotazione di polizia del maggio scorso, perpetrati anche in spregio alla misura cautelare di cui risulta a tutt'oggi destinatario.

In terzo luogo, sebbene *ad abundantiam,* il Giudicante rileva la sussistenza di plurimi riscontri esterni alla sua ricostruzione, messi a fuoco nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Anzitutto, bisogna puntualizzare la perfetta corrispondenza del contenuto dei verbali di pronto soccorso del 4 maggio 2018 alla tipologia di lesioni riportate dalla vittima la quale appunto ha subito la perdita dei denti oltre alle contusioni sparse, pienamente compatibili con la riferita dinamica degli spintoni e dei pugni ricevuti, nonché con la sua caduta al suolo, dove poi è R.C. .

anche le indicazioni concernenti le escoriazioni riscontrate sul mento e sul petto del T combaciano visibilmente con quanto la C ha rammentato, circa i graffi provocati da lei sul collo con le unghie per difendersi nella colluttazione.

Rebus sic stantibus, non solo non si ravvisa alcun profilo di incoerenza rispetto alle evidenze documentali circa l'accaduto - come invece ha osservato il difensore del prevenuto — ma soprattutto si dimostra 1 assoluta inverosimiglianza del racconto del T •, secondo cui la moglie gli avrebbe spaccato addosso la brocca di vetro: circostanza questa della quale — giova sottolinearlo - manca qualsivoglia riscontro in atti.

Per di più, l'evento del 4 maggio 2018 è stato ricostruito puntualmente dalla

R.C.

affermato di aver aperto la porta del suo appartamento proprio perché allarmata dalle grida di aiuto della persona offesa, e di averla notata stesa per terra con il marito sopra di lei. Anche su questo passaggio, preme ribadire come non possa essere accolta la prospettazione difensiva secondo la quale l'uomo, in quel frangente, sarebbe stato intento a far rialzare la moglie dal pavimento, in virtù delle univoche risultanze istruttorie di segno contrario fin qui enucleate.

A proposito della situazione esistenziale vissuta dalla vittima negli anni della convivenza, inoltre, è opportuno sottolineare le convergenti indicazioni degli ulteriori testimoni: nello specifico, l'amica di famiglia F.V. ha detto di aver sovente ascoltato le doglianze della

C in merito alle penose situazioni che era costretta a vivere in casa, e di averla personalmente aiutata, insieme a suo marito, in diverse occasioni, accogliendola presso di sé quando una volta era stata buttata fuori di casa, ovvero anche aiutandola economicamente poiché T non le lasciava accesso alle risorse economiche della famiglia; da ultimo, la stessa teste ha veicolato un ricordo diretto di atteggiamenti verbalmente offensivi, perpetrati in sua presenza dal prevenuto all'indirizzo della parte lesa.

E con riguardo a tale ultimo aspetto, si aggiungono al quadro delle prove a carico le conformi dichiarazioni dei figli della coppia, E.R. e

A.C.

assistito ad aggressioni fisiche del padre verso la madre e pur ribadendo che la mamma non si era mai aperta del tutto con loro per lasciarli in qualche modo al di fuori della situazione - hanno ugualmente asserito di aver udito direttamente una certa tipologia di insulti del marito alla moglie, riscontrando pure l'ulteriore dato storico concernente le "fughe" della vittima presso di loro in conseguenza a litigi con l'imputato.

Gli addentellati istruttori analizzati fino a questo punto consentono di ritenere vieppiù corroborata la ricostruzione accusatoria della parte civile, specialmente evidenziando che — secondo l'ormai granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite della Cassazione - *"le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*.

Ciò detto, è adesso opportuno considerare la palese inverosimiglianza della versione alternativa offerta dal prevenuto il quale ha palesemente negato l'evidenza con riguardo all'aggressione del 4 maggio 2018, riferendo peraltro dei particolari del tutto avulsi dalla reale dinamica del fatto, come quello di aver ricevuto la brocca di vetro in testa dalla moglie, per vero smentito dalle risultanze in atti *aliunde* deducibili.

Quanto alla residua contestazione, GT. ha descritto una condizione di sua "succubanza" rispetto alla parte lesa nel corso degli anni di matrimonio priva di qualsivoglia appiglio empirico - fenomenico nell'ambito del compendio probatorio portato alla luce dal presente dibattimento.

Il quadro dettagliatamente ricostruito a valle dell'istruttoria combacia pertanto esattamente con la tessitura normativa dell'incriminazione sub a), poiché la persona offesa è stata

vittima di una violenza costante e multiforme nel corso della convivenza con il marito, certamente e idonea a ingenerare, oltre a un lampante sentimento di paura per la propria incolumità fisica, una profonda prostrazione psicologica. In particolare, la condotta maltrattante dell'attuale imputato si è estrinsecata non solo in frequenti esplosioni di rabbia verso la donna, ma pure in un'abituale frustrazione della sua personalità e della sua femminilità, veicolata dagli insulti e dalle offese alla sua dignità, oltre che dalle restrizioni alla sua libertà di scelta, di spesa e di movimento. Tale conclusione si rafforza in virtù di quanto univocamente ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui: "z7 *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo "*[1][2]. Il che serve a destituire di rilevanza le poche immagini di vita vissuta in famiglia prodotte dalla difesa dell'imputato, sostanzialmente prive di peso probatorio specifico rispetto alla congerie di evidenze a carico così ricostruita che implica la sicura esclusione di qualsivoglia riconducibilità delle condotte perpetrate dall'agente nell'alveo della mera conflittualità familiare, di per sé penalmente irrilevante.

Da ultimo, è stata dimostrata la consapevolezza circa la portata vessatoria delle aggressioni ai danni della vittima in capo all'imputato nell'/zzc *et mine,* evincibile dalla loro protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive della personalità della donna offesa, in quanto *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate"*[3].

Così verificata - oltre ogni dubbio ragionevole - la responsabilità di

GT in merito all'intera contestazione, lo stesso va condannato alla pena di giustizia.

Sotto tale profilo, rileva anzitutto la sicura esclusione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non sono emersi elementi idonei a suffragarne l'esistenza. Al contrario, l'estensione cronologica delle condotte penalmente rilevanti, nonché la valutazione del comportamento postumo del soggetto in questione, con precipua attenzione all'atteggiamento minaccioso e lesivo conservato a tutt'oggi nei confronti della persona offesa, e persino della comune figlia, anche a dispetto della misura cautelare limitativa irrogata in suo pregiudizio, depongono in senso diametralmente opposto a tale riconoscimento.

Inoltre, con riguardo ai fatti descritti ai capi a) e b), è ovvio che siamo dinnanzi a delitti avvinti da un medesimo disegno criminoso, in virtù dell'identità del contesto spazio - temporale e umano in cui sono stati perpetrati, nonché della comune finalizzazione di prevaricazione rispetto alla vittima.

Per quanto attiene, adesso, più da vicino al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. - per come fin qui declinati- si stima congrua una pena finale pari a due anni e quattro mesi di reclusione, determinata partendo dalla pena minima per il più grave delitto sub a), pari ad anni due di reclusione, e applicando un aumento pari a mesi quattro di reclusione per la continuazione con l'episodio lesivo descritto sub b).

La base sanzionatoria è stata comunque rintracciata nel margine minimo edittale per esigenze di complessiva dosimetria della pena.

All'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna del prevenuto alle spese processuali.

'' Cass., sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

In più, nel caso *sub iudice,* ne discende anche l'obbligo di risarcire i danni, cagionati alla parte civile costituita che dovranno essere ben declinati in separato giudizio, anche con riferimento al preventivo di spese mediche presentato dal difensore della vittima in relazione all'intervento di ripristino del cavo orale res necessario, quanto meno in parte, dal trauma subito in occasione dell'aggressione del 4 maggio 2018.
Nella specie, il Tribunale ha comunque reputato liquidabile una provvisionale a vantaggio della persona offesa, pari ad euro 20000, a parziale ristoro del danno non patrimoniale derivante dalle violenze fisiche e psicologiche patite per mano del marito.
Si tratta, per vero, di un danno alla persona *stricto sensu* inteso, tanto che - come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità - *"la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato"*^.
La valutazione sottesa a tale quantificazione ha pertanto tenuto conto della gravità, della durata e della reiterazione delle aggressioni, ma soprattutto delle ripercussioni che le stesse hanno verosimilmente ingenerato nella sfera personale della vittima, sia come donna sia come madre, per come focalizzate nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Infine. G.I. è stato condannato a rifondere alla parte civile le
spese di costituzione e difesa in giudizio che sono state qui liquidate in conformità al Protocollo vigente per le cause dibattimentali patrocinante dinanzi al Tribunale Monocratico di Milano.
Nello specifico sono stati calcolati euro 1650, a cui è stata applicata la riduzione di 1/3 imposta dall'art. 106 *bis* TU 115/2002, atteso che la parte civile risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Si calcolano dunque euro 1100 a titolo di spese legali, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA, da distrarsi a vantaggio dello Stato anticipatario,

PQM

Visti gli artt. 533 - 535 cod. proc. pen.

DICHIARA

G T colpevole dei reati al medesimo ascritti, unificati tutti i fatti dal vincolo della continuazione, e per l'effetto lo

CONDANNA

[4] Cass., sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007.

---

[1] Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012.

[2] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. cod. proc. pen.

CONDANNA

G-T. a i risarcimento del danno nei confronti della parte civile
costituita, da quantificarsi in separato giudizio civile, disponendo il pagamento di una provvisionale pari ad euro 20.000.

Condanna, inoltre, l'imputato a corrispondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio, computate in complessivi euro 1100 oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatario.

Milano, 3 luglio 2019

N. 137307'12 R.N. P..M.

N. 115327'17 N.R. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 18 luglio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

B.D.
nella causa penale contro

generalizzato e difeso come da decreto allegato,

libero non comparso

dei reati indicati nell'allegato

N. 13730/12 R.G.N.R.
N. 35225/16 R.G.G.I.P..

Tribunale ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa Stefania PEPE

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice, Stefania PEPE,
all'esito dell'udienza preliminare, nel procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di
B_D_ -nato il 1967 a residente in
- non presente, dichiarato ASSENTE;
difeso d'ufficio dall'avv. del Foro di , con studio in
- presente

IMPUTATO

A. **reato previsto e punito dall'art. 572 e.p.** perché,_ sottoponeva la propria convivente
.... tormentoso di vita, percuotendola ripetutamente, afferrandola per i capelli, in un occasione sbattendola ripetutamente contro famedio della camera da letto' ? cagionandole un ematoma sotto l'occhio, colpendola con calci nella pancia, anche alla presenza dei , (loro tiglio minore D provocandole un bernoccolo in testa e lividi sulle gambe
In (Mi) dal dicembre 2007 sino al 29 febbraio 2012 (dataci presentazione della querela).

B. **artt.582 e 585 c.p.,** perché, nell'eseguire il delitto sopradescritto sub a), cagionava a F.N. 1
n persona con prognosi di giorni 3.c., come da certificazione sanitaria rilasciata dall'A. O. di m data 29 febbraio 2012. !
Accertato in (Mi) il 29 febbraio 2012

Con la recidiva reiterata specifica

persona offesa:

FrN_ nata » 1987 a residente in
f

ha pronunciato il seguente decreto che dispone il giudizio.

viste le seguenti fonti di prova:

- C.n.r. U.P.G. Stazione Carabinieri di d.d 03 03 2012- l„)T presso la Stazione Carabinieri di in aaia zy.uz.ZU12;
- Verbale di Pronto Soccorso n° 12014509 rilasciato dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera a carico di F.N. r ò o A n T ? n ^ One ÓÌ P_G/ redatta dai militari della Stazione Carabinieri di in data Zy. U2. 2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito di emissione del rituale decreto, l'imputato sopra generalizzato era tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione della p.o.;

costei in sede di deposizione rimetteva espressamente la querela sporta, l'imputato presente nulla eccepiva, dunque come rilevato dalla Difesa che poi aveva contatti con il prevenuto, il comportamento dallo stesso tenuto può essere interpretato come accettazione tacita di querela; il Giudice comunicava che avrebbe pronunciato sentenza ex art.129 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La p.o. nel corso della sua escussione ha specificato che nel corso del rapporto con il B vi erano state forti discussioni, a volte i toni erano accesi e le offese spesso reciproche;

non è emerso che gli stessi abbiano convissuto, solo che il figliolo nato dalla loro unione e che ora vive con lei ed il nuovo compagno ha una vita serena, si comprende che il B contribuisce al mantenimento del figliolo altrimenti questo dato sarebbe stato segnalato; per il resto la p.o. ha ribadito di non avere più contatti con il prevenuto; si comprende allora il motivo per il quale ha rimesso la querela sporta; elemento questo di rilievo quanto al delitto di cui al capo b), invero, questo poiché offende beni giuridici personali può essere perseguito solo su querela della p.o.

Valutazione in ordine all'attendibilità della p.o.

Il racconto dei fatti illustrato risulta alquanto generico, ma deve parimenti evidenziarsi come la stessa parte lesa, ha ribadito che *tutto si rivolveva in litigate continue e che vi era reciprocità;*

la dinamica di svolgimento di tali accadimenti è però rimasta dai contorni incerti così tanto da non consentire di ascrivere la responsabilità all'imputato di tali fatti che, a quanto è dato comprendere, proprio sulla base dei dati riferiti dalla p.o., ben potrebbero essere avvenuti a causa della concitazione delle liti.

Tanto- accennatopare doversi ritenere che tali litigi non siano stati diversi da quelli che purtroppo si verificano in diverse situazioni di coppia caratterizzate da tensioni e forme di litigiosità reciproca.

Coordinate ermeneutiche di riferimento valutazione giuridica dei fatti.

A tale riguardo si richiama in primo luogo il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle sole dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima, atteso che questa non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda, a volte anche portatrice di un interesse personale e diretto ad ottenere la condanna dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010);

ora il narrato della p.o. risulta circoscritto a fatti peraltro non penalmente rilevanti: tale dato esclude certamente il reato di maltrattamenti contestato che, in osservanza del disposto di legge, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, presuppone la realizzazione di una pluralità di condotte, come tale idonea a ledere la personalità della vittima, orientamento questo condivisibile, in quanto rispondente a criteri di logica e razionalità, risultando peraltro anche rispettoso della lettera della legge e dell'intenrio *legislatoris;*

si evidenzia poi che, quand'anche si volesse prescindere da tale considerazione, appare insuperabile il dato desumibile anche dalle dichiarazioni della persona offesa, in base alle quali si stima dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di maltrattamenti che presuppone la volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo da lederne la personalità; nulla di questo risulta essere emerso;

sotto altro e diverso aspetto, non si stima ultroneo evidenziare come dagli altri atti prodotti dal P.M. e soprattutto dalle circostanze riferite dalla p.o. non sia emersa un'indiscutibile situazione di soggezione della vittima nei confronti dell'imputato che nel

caso di reati del tipo di quello che occupa, dovrebbe rivestire quella *"posizione di supremazia",* costantemente richiesta dalla giurisprudenza;

la genericità della testimonianza della p.o. consente, come detto, di addivenire se non alla decisione adottata.

Sotto il profilo giuridico si ricorda, per completezza di motivazione che, nel settore penale vige la presunzione di innocenza per cui ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna deve essere raggiunta prova della commissione del fatto *"al di là di ogni ragionevole dubbio"* come affermato dalla Suprema Corte stante il rispetto della presunzione di innocenza (art.27 Cost.).

Si è indicato il termine di deposito indicato in motivazione perchè stimato congruo (art.544 co.4^0 c.p.p.).

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

B D. dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art:i29 c.p.p.

DICHIARA

NON DOVERSI PROCEDERE nei confronti di B.D. in ordine al delitto di cui al capo b) per intervenuta remissione di querela. Spese come per legge.

Termine per il deposito della sentenza gg.90.

Milano 18.7.2018

Il Giudice

Dott.ssa

58/'17 R.G.Trib.

'71/'17 N.R. P.M. (Mod. 21)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 27 giugno 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

E.C. H.M.A.M.

generalizzato e difeso come da allegato decreto, presente;

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

N. 32771/17 R.G.N.R.

N. 23920/17 R.G.GIP

TRIBUNALE diMILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari
DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
- artt. 453 e ss. cod. proc. pen. -

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Del Corvo,

vista la richiesta di giudizio immediato, presentata dal Pubblico Ministero, nel procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di:

il 1974, in Italia senza fissa
del Foro di

e dall'Aw.
E.C. H.M.A.M. nato

dimora; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di
del Foro di ;

awicinamento alle persone offese dal
3.10.2017;
attualftiente sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di

PARLA E COMPRENDE LA LINGUA ITALIAN

IMPUTATO

1. per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché poneva in essere maltrattamenti nei confronti della moglie A. C.Y. nel periodo in cui erano conviventi e fino al suo arresto, in particolare concretizzatisi in ingiurie, minacce e violenze per futili motivi, verificatisi tra l'altro nelle seguenti occasioni:

sin dal 2008 percuoteva la moglie, anche mentre era incinta dell'ultima figlia (nata il 22.3.2008) nel febbraio 2015, per futili motivi insultava e percuoteva violentemente la moglie, che necessitava di essere medicata al Pronto Soccorso con punti di sutura al viso e riportava inoltre seri e permanenti problemi alla mascella e alla masticazione;

il 28.8.2016, sempre per futili motivi, ingiuriava e percuoteva violentemente la moglie, che necessitava di trasporto con autolettiga al Pronto Soccorso e riceveva una prognosi di 10 giorni;

successivamente, nel periodo di sua assenzaItalia, durato circa un anno, minacciava con il mezzo del telefono, anche di morte, la moglie;

da ultimo, il giorno dell'arresto, rientrato in Egitto, dopo insistenti e minacciosi contatti telefonici con la moglie e con una figlia, si introduceva con violenza nell'abitazione dei familiari dal balcone contro il volere della moglie, avvalendosi di una scala e rompendo una porta-finestra In , abituale dal 2008 fino al 18.9.2017

2. per il reato p. e p. dall'art. 614 commi 1 e 4 c.p. perché, contro l'espressa volontà della moglie, si introduceva con violenza nell'abitazione dei familiari attraverso il balcone, avvalendosi di una scala e rompendo il vetro di una porta-finestra;
In , il18.9.2017

CONCL USIONI DELLE PARTI:

P.M.: chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione;

DIFESA: chiede l'assoluzione del suo assistito assumendo che il fatto non sussista ed in via subordinata che lo stesso non costituisca reato; quanto al delitto di cui al punto 2 l'assoluzione ritenuta l'insussistenza del fatto.

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il processo si incardinava a seguito di emissione da parte del G.U.P. presso il Tribunale di Milano del decreto di rinvio a giudizio dell' E.C. perché rispondesse dei reati di cui in epigrafe davanti a questo Tribunale.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi ammessi;

in esito venivano rassegnate le conclusioni sopra riportate ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si stima il prevenuto colpevole del reato di cui al capo b) come da dispositivo essendo emersa prova della sua penale responsabilità per le ragioni che si vanno ad esporre, precisando fin d'ora che dal compendio probatorio non si stimano sussistenti elementi indicativi della certa responsabilità dell'imputato in ordine al capo a) o ad altri titoli di reato, in considerazione della circostanza che la narrazione dei fatti della parte lesa, non risulta aver trovato adeguato riscontro nella deposizione degli altri testi, peraltro, non vi sono chiari elementi dai quali evincere un interesse di costoro a deporre il falso;

la deposizione della p.o. è poi stata, come si dirà *amplius* più avanti, contraddittoria e lacunosa;

quanto all'escussione dell'amica della p.o., i criteri ermeneutici tradizionali sono stati utilizzati tenendo conto della rispettiva posizione.

COORDINATE ERMENEUTICHE DI RIFERIMENTO

Preliminarmente si richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle sole dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima, atteso che questa non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma persona direttamente coinvolta nella vicenda, a volte

---

Cfr. racc. n.84/'16 del Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

anche portatrice di un interesse personale e diretto di tipo anche patrimoniale ad ottenere la condanna dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010);

tanto premesso, il Tribunale non ha potuto che basarsi sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sugli altri atti utilizzabili ai fini del decidere in sede di formulazione del giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca della versione dei fatti esposta dalle p.o.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Dal compendio probatorio si ricava che le indagini avevano inizio a seguito della denuncia sporta dalla parte lesa a seguito dell'episodio occorso nel settembre 2017, al quale aveva assistito personale appartenente alle Forze Pubbliche ; il teste della P.G. sentito ha riferito che qualche tempo prima la p.o. si era già recata presso i loro uffici per sporgere denuncia per maltrattamenti subiti dal marito non più convivente per abbandono del tetto coniugale da tempo; egli avendo fatto ritorno in Egitto, dove si è compreso che la p.o. si era rifiutata di seguirlo;

costei nel corso della sua deposizione che qui si richiama *per relationem* secondo modalità redazionali ritenute, come noto, legittime dalla Suprema Corte (vedi trascrizione), riferiva che il rapporto era stato fin da subito improntato dall'irascibilità manifestata dal prevenuto, sfogata con atti di violenza anche verbale ai danni della predetta, egli lamentava la scarsa pulizia della casa, la scarsa bontà del cibo e la circostanza che i giocattoli dei bimbi fossero ovunque; ha poi affermato che quello che era stato suo partner si arrabbiava solo perché voleva che lei lo seguisse in Egitto e che non svolgesse più alcuna attività lavorativa, ella la prestava presso l'esercizio commerciale del marito, si comprende che il marito preferiva che costei tenesse in ordine l'abitazione.

Accadeva che l'imputato abbandonava il tetto coniugale, tornava in Egitto dove soggiornava per ampio lasso temporale per costruire il suo ristorante, nel frattempo la p.o. continuava a rifiutarsi di seguirlo con il resto della famiglia, riferiva che i bimbi gli dicevano telefonicamente: *"Papà noi vogliamo che continui a mandarci i soldi, ma non tornare a stare con noi";* di rimando nelle telefonate intercorse prima dei fatti a seguito dei quali scaturiva l'indagine penale, il prevenuto lamentava ripetutamente la mancanza dei familiari in Egitto; per questo faceva ritorno in Italia, dove, dopo il diniego opposto dalla p.o. a farlo incontrare con i suoi figli, egli dopo essersi procurato una scala si introduceva nel appartamento ove abitava la sua famiglia, attraverso il balcone;

le Forze dell'ordine sopraggiungevano tempestivamente in quanto prontamente avvisate dalla p.o., come confermato dal teste della P.G. sentito nel corso del dibattimento, questi invero entrato in casa notava l'imputato correre dietro ai suoi familiari che si allontanavano da lui.

11 fatto di cui al capo b) è suffragato dal fascicolo fotografico versato in atti a conferma della bontà della versione dei fatti riferita dalla p.o. sotto questo aspetto.

Tale fatto risulta quindi pacificamente acciarato sia sotto il profilo dell'elemento materiale che di quello psicologico richiesti ai fini dell'integrazione del fatto.

Viceversa non si reputa abbiano trovato adeguato riscontro le riferite aggressioni e minacce; la p.o. si è limitata a dire di non essersi confidata al riguardo con alcuno sebbene queste, in base al tenore del capo di imputazione si siano ripetute per svariati anni e di non essersi recata dopo ogni aggressione al Pronto Soccorso;

la teste sentita, amica della p.o., si è limitata a confermare sostanzialmente di aver letto il testo di soli tre messaggi che l'imputato aveva inviato alla sua consorte, precisando che gli stessi avevano contenuto offensivo.

Quanto all'uso di epiteti del tipo di quelli di cui si è detto, deve darsi atto che le relative condotte non rivestono più rilevanza penale a seguito della modifica normativa intervenuta, per cui le relative pretese possono esser fatte valere solo in sede civile; certamente ricorrendo altri elementi costitutivi del delitto di cui al capo a) i fatti di cui ora si tratta, varrebbero a corroborare il giudizio di penale responsabilità, ma diversamente questo non è possibile come si vedrà in *parte qua.* Al riguardo al p.o. ha riferito che l'imputato al quale era stato fatto divieto di inviarle messaggi, gliene aveva spedito uno contenente solo un cuore.

Tutti i testi hanno dichiarato di non aver mai assistito a violenze fisiche: dato questo che contrasta con la descrizione di un soggetto costantemente irascibile fatta dall'odierna parte lesa: circostanza che osta al tranquillo accoglimento dell'astratta prospettazione accusatoria (trascr. verb ud. 2.11.2015, pp.4 e ss.); peraltro, i testimoni sopra citati hanno deposto con serenità e tranquillità d'animo, riferendo dati puntuali e circostanziati di modo che il giudizio sull'attendibilità di costoro non può che essere positivo.

VALUTAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

Sulla base delle circostanze di fatto sopra esposte, deve ritenersi allora che gli episodi di rilievo narrati puntualmente dalla p.o. risultano circoscritti a pochi accadimenti e soprattutto son stati posti in essere con un dolo ben diverso da quello generico, ma unitario che, in osservanza del disposto di legge, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, presuppone la realizzazione di una pluralità di condotte idonea a ledere la personalità della vittima, orientamento questo del tutto condivisibile in quanto rispondente a criteri di logica e razionalità risultando peraltro rispettoso della lettera della legge e *del intentici legislatoris*.

Il Tribunale dato atto del tenore della deposizione degli altri testi non stima possibile addivenire alla pronuncia di una sentenza di condanna per altri titoli di reato contro la persona, quale quello di percosse;

Quanto alla minaccia riportata in contestazione, si è valutata ai fini della decisione adottata, la circostanza che queste erano proferite, a quanto è dato comprendere sulla base proprio di quanto dichiarato dalle p.o., nel contesto di quella reciproca ed esasperata animosità e pronunciate quale sfogo;

tali dati lasciano residuare il dubbio sulla rilevanza penale della condotta in considerazione della circostanza che nuovamente prova di condotte qualificabili ex art.612 c.p. non emergono dalla deposizione degli altri testi.

A quanto esposto si stima devesi aggiungere, sotto il profilo strettamente giuridico, che, nel settore penale vige il principio di personalità della responsabilità per cui ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna deve essere raggiunta prova della commissione del fatto *"al di là di ogni ragionevole dubbio* " come affermato dalla Suprema Corte stante il rispetto della presunzione di innocenza (art.27 Cost.): questo non è emerso con assoluta certezza con riguardo agli episodi di cui sopra narrati dalle p.o., per cui si adotta la decisione di cui al dispositivo.

In ragione della peculiarità della vicenda come sopra sinteticamente esposta si stimano ricorrenti giusti motivi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche per ragioni di dosimetria della pena.

DETERMINAZIONE DELLA PENA E STATUIZIONI CIVILI

Valutati tutti i criteri di cui agli arti. 133 e 133 bis c.p., si ritiene equo comminare quella di mesi cinque di reclusione (p.b. mesi sette di reclusione, ridotta ex art.62 bis c.p.) valutate le modalità della condotta.

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex legge.*

Si è indicato quale termine di deposito della motivazione quello di cui al dispositivo, in quanto stimato congruo tenuto conto dei ritardi nel deposito delle trascrizioni e della carenza numerica del personale che è foriera di causare disguidi organizzativi.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.
dal reato di cui al capo a) perché il fatto
non
colpevole del reato di cui al capo b) e,
concesse
Assolve E.C. H.M.A.M. costituisce reato.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

Dichiara E.C. H.M.A.M.
le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Termine gg'90.

Milano 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 18 luglio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

I A generalizzato come da decreto allegato;

presente, difeso di fiducia dagli avv.

IMPUTATO

dei reati indicato nell'allegato Parte civile costituita:
difesa dall'avvocato

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari
N. 44701/16 R.G.N.R.
N. 12793/17 R.G.G.I.P.

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
- arti. 455 e 456 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta

la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero nei confronti di:

I- A: nato a 1979 - attualmente sottoposto a custodia
cautelare in carcere dal 12.06.2017 per i capi A) e B):

del Foro di
Milano
difeso di fiducia dall'Avv.

IMPUTATO

A) Per il reato di cui all'art. 612 bis, comma I e II, c.p. perché, con condotte reiterate nel tempo, molestava e vessava R Fi , a lui legata da relazione affettiva, sia psicologicamente sia fisicamente, procurandole un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita trasferendosi presso i propri genitori. In particolare:

- *la apostrofava abitualmente con epiteti quali "puttana, troia, ninfomane, feccia";*
- *la percuoteva con schiaffi e pugni o tirandole i capelli;*
- *la controllava ossessivamente attraverso plurime telefonate per sapere dove si trovasse pretendendo altresì che la stessa gli inviasse una propria fotografia a riprova del fatto che stesse dicendo la verità;*
- *la faceva pedinare da propri conoscenti;*
- *rovistava tra i suoi effetti personali e nella spazzatura alla ricerca di tracce di presunti tradimenti e controllava morbosamente il suo telefono cellulare, che più volte requisiva o scagliava a terra causandone il danneggiamento o da cui estraeva la scheda sim al fine di tagliarla rendendola inutilizzabile;*
- *telefonava ai contatti registrati nella rubrica del cellulare della vittima, tra cui il suo datore di lavoro, per fare domande su di lei e verificare ove si trovasse la donna;*
- *pubblicava sul proprio profilo Facebook numerosi messaggi inequivocabilmente rivolti alla vittima nell'ambito dei quali veniva qualificata quale "cagna, schifezza di donna, ladra infame";*
- *nel mese di giugno 2016, le sferrava un violento pugno al volto procurandole un'ecchimosi all'occhio sinistro tale da non permetterle di recarsi al lavoro;*
- *nel mese di luglio 2016, nei pressi di j la percuoteva utilizzando il telefono*

cellulare procurandole una ferita al capo con perdita di sostanza ematica;

nella notte tra il 12 e il 13.08.2016, a la percuoteva e la strattonava fino a

scaraventarla dal motorino in corsa, motivo per cui la persona offesa cadeva a terra e perdeva i sensi;

- *nella notte tra.l'll e il 12.12.2016, si recava a casa della persona offesa e, alfine di introdurvisi, colpiva violentemente la parta d'ingresso tentando altresì dì forzarla con un ombrello, gridando di aprire e costringendo la donna, terrorizzata, a richiedere l'intervento delle FFOO;*
- *per tentare di riconquistarla dopo che la donna che aveva manifestato l'intenzione di*

interrompere definitiva<u>mente la relazione, la tempest</u>ava di telefonate (sia sull'utenza cellulare ' sia sul telefono fisso di casa dei genitori), <u>di messaggi SMS nonché</u>

di <u>messaggi via Whatsapp e via Facebook;</u> ,

- *pubblicava sul profilo Facebook dell'esercizio commerciale dove lavorava la persona offesa la foto della stessa con l 'occhio nera con la dicitura "complimenti allo staff del*

- *la minacciava ripetutamente di morte facendole intendere di essere supportato da terzi per la realizzazione dei suoi intenti e, dopo la presentazione della querela per i fatti per cui si procede, la minacciava di toglierle tutto e di farla picchiare;*

- *la insultava e minacciava gravemente con frasi del tipo "se non hai ritirato la denuncia*

' ti farò ammazzare e ti bruceremo con l'acido ti ammazzo i figli e te li sgozzo come maiali

appendendoli" poi prendeva il telefono e diceva, al possibile interlocutore, in modo che lei sentisse "sto arrivando porta la candeggina" dicendo alla donna di aver chiamalo albanesi e marocchini suoi amici che non hanno nulla da temere. Poi quando la donna cercava di scendere dalla macchina portando con sé le chiavi, le aveva morso il polso e poi le aveva dato ripetuti pugni cagionandole una lesione personale da cui derivava una malattia consistita in "esito morso in sede 1 dito mano destra e sinistra non segni di infrazione ecchimosi in sede palmare 1 dito mano sinistra ecchimosi braccio destro e in sede anteriore collo con tumefazioni con crepiti" con prognosi di IO gg (fatto del 15.5.17) Con raggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona legata da relazione affettiva, s— Con raggravante di aver commesso il fatto con strumenti informatici e telematici. — Art. 99 c.p. ffln la recidiva anche specifica. — In Milano c da gennaio 2016.

B) per il reato di cui all'art. 81 cpv 605, 61 nr,2 c.p. perché, in più occasioni per motivi di gelosia, privava H Ft della libertà personale chiudendola in casa o nello studio, portandosi via le chiavi e in tal modo impedendole di uscire liberamente.

Art. 99 c.p, con la recidiva anche specifica
lo Milano e rei mesi di luglio e agosto 2016.

C) del delitto p. e p. dagli arti. 61, n. 2), 582, 585, 576, n. 1) e comma 7A nr. 5.1., c.p., perché, al fine di eseguire il delitto di cui al superiore capo .4f attraverso la condotta violenta ivi descritta, cagionava a IL F "esito morso in sede I dito mano destra c 5 ■ sinistra non segni di infrazione ecchimosi in sede palmare 1 dito mano sinistra
Ecchimosi braccio destro e in sede anteriore collo con tumefazione non crepitii *con*
prognosi di 10 gg. 9

Fatto commesso dall'autore del reato di cui all'art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa. Art. 99 e.p, con la recidiva anche specifica.
Commesso in ' il 15.5.17.

Evidenziata la parte offesa in:

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato assumendo l'insussistenza del fatto. La Parte civile si è riportata alla memoria scritta ed ha depositato nota spese.
La Difesa avanzato istanza di assoluzione del suo assistito.

SENTENZA CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di emissione del rituale decreto da parte del g.u.p., l'imputato sopra generalizzato era tratto a giudizio dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati ascrittigli.

Nel corso del processo, espletati controlli in ordine alla regolarità del contraddittorio, si procedeva all'ammissione delle prove, all'escussione dei testi, all'acquisizione sul consenso delle Parti delle s.i.t. rilasciate da soggetti ammessi a deporre in qualità di testimoni, nonché all'acquisizione dei documenti prodotti e delle memorie depositate; l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

Indi le Parti rassegnavano le loro conclusioni ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in

udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si stima dover mandare assolto il prevenuto dai reati di cui ai capi a) e b) non essendo emersa prova certa della realizzazione degli stessi nei termini che saranno illustrati; lo si condanna, invece, per quanto riguarda il delitto di cui al capo c) per le ragioni che si vanno ad esporre.

Il copiosissimo materiale probatorio contenuto nei due faldoni agli atti è qui riassunto con riguardo agli elementi utili ai fini del decidere, la completezza dello stesso è stata, tuttavia, utile al fine di riscontrare le dichiarazioni della p.o. e più in generale al fine di ricostruire compiutamente la vicenda.

a. VERSIONE DEI FATTI ESPOSTA DALLA P. O,, R F

La vicenda per cui è processo scaturisce a seguito dell'ultima denuncia sporta dalla persona offesa, la prima, inoltrata il 20 dicembre 2016, era rimessa secondo quanto dalla stessa riferito per motivi diversi: da un lato il ripensamento motivato dal legame che la teneva avvinta

allo I , dall'altro le minacce subite dallo stesso, a detta di costei; si evidenzia fin da subito come l'ambivalenza delle motivazioni sia indicativa del particolare rapporto che legava i due protagonisti della vicenda per la quale è processo come si dirà in termini compiuti nel prosieguo della trattazione;

la seconda denuncia veniva sporta, secondo la R , *""perché la situazione non era cambiata ed era esasperata dalle situazioni allucinanti, dalle parolacce... ".*

Con riguardo alla relazione intercorsa con l'imputato, affermava di conoscerlo da circa ventidue anni, si erano evidentemente persi di vista e incontrati nuovamente a seguito di un contatto telematico; nell'occasione ella aveva appreso che egli era titolare di uno studio nel quale erano eseguiti tatuaggi; così di lì a poco si erano incontrati, era il 22 aprile del 2015;

precisava che sebbene la relazione fosse iniziata subito e durata qualche anno, non avevano mai convissuto, ma ciò nonostante ella aveva iniziato fin da subito a far parte della sua vita familiare, poiché oltre a collaborare presso il suo studio come segretaria, aiutava anche la figliola

supportandola nell'attività di studio, ciò malgrado *""la relazione fosse basata sul sesso*

dopo i primi quattro, forse cinque mesi, nei quali il rapporto era stato tranquillo, a detta della p.o., l'imputato aveva manifestato atteggiamenti possessivi, così aveva preso a controllarle il telefono ed a manifestare gelosia specie rispetto al rapporto non solo fisico che ella aveva con il marito;

riferiva che egli usava appellarla *""Troia, puttana, bastarda (...),* dirle *"non sei degna di stare con gli altri, né con me",* le sputava in faccia, la spintonava e che la stessa aveva subito anche aggressioni fisiche;

---

[1]-Cfr. tace, n.84/2016 del Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

la prima si era verificata nel giugno del 2016, la p.o. narrava che mentre si stavano recando presso lo studio di cui si è detto il ', l'imputato nel
corso di una lite insorta sempre per motivi afferenti alla "*gelosia"* le aveva sferrato un pugno che l'aveva fatta andare a sbattere contro il vetro; la sua possessività era eccessiva ricordava la p.o., affermava *"bastava che io muoversi la lingua, mi pulirsi le labbra .. perché lui mi dicesse: "Che cazzo stai facendo guardando il cameriere? (..) Ero costretta a stare continuamente a testa bassa";*

in un'altra occasione le aveva sferrato un pugno nell'occhio sinistro, mentre erano in macchina e, secondo la versione riferita dalla p.o., egli, per paura che lei potesse recarsi al Pronto Soccorso o presso un Ufficio di P.G., l'aveva trattenuta in macchina fino all'orario di inizio del turno di lavoro per poi accompagnarla presso il bar nel quale lavorava; riferiva che, poiché il suo occhio, il giorno dopo era divenuto viola, il datore di lavoro l'aveva rimandata a casa ed il prevenuto si era recato a prenderla;

aggiungeva che, più in generale, lo I la controllava sempre, ella era impossibilitata ad utilizzare la macchina per recarsi ove volesse;

proseguiva affermando che anche in un'altra occasione subiva un’aggressione per mano del prevenuto, era il mese di luglio del 2016, la coppia alloggiava in un albergo prenotato dall’amico M , soprannominato *“brillantino”-,* narrava: la serata che il compagno aveva organizzato *“non andò bene, quando tornammo in camera ci furono delle telefonate tra lui e altri personaggi di cui non ricordo il nome, ero impaurita, lui dava i numeri, quella sera era stato ingaggiato .*

che però rimase solo 10 minuti nel locale e se ne andò per il sopraggiungere in zona dei "Carabinieri; la Lamborghini a bordo della quale eravamo arrivati lì ci fu sottratta da parte del padrone dell'autovettura (...) rimanemmo a piedi, quella sera lui si arrabbiò con quest 'ultimo perché al telefono disse: “Preferisco parlare con la tua donna perché lei più-tranquilla., cerchiamo di risolvere la situazione”; a queste parole lui iniziò a dare i numeri dicendomi: “Vuolparlare con te, come mai, brutta troia? ”, in preda alla rabbia *prese il cellulare e lo gettò fuori dalla finestra così come le mie scarpe; io riuscii a recuperare solo una parte del cellulare (...) mi picchiò dalla testa, (..) colò sangue sul letto,* conclusivamente

riferiva di non essersi recata in ospedale nemmeno in tale occasione;

proseguiva il racconto narrando un ulteriore episodio che sarebbe avvenuto mentre era a i per impegni lavorativi, in particolare lui era stato ingaggiato
come referente artistico presso un club, in quell'occasione la p.o. sostiene di essere stata privata della possibilità di lavorare in discoteca, nuovamente per motivi di gelosia, spiegava: "(••■) *Perché io ero una puttana interessata agli uomini (...) dovevo tenere la testa bassa perché se guardavo davanti, secondo lui, lo facevo per farmi notare dal buttafuori, io ero per lui una donna che faceva di tutto per attirare l'attenzione su di sé per farsi molti uomini; gli dissi "Sono stufa di stare qua, tu non puoi continuare in questo modo ed iniziò una lite furibonda...schiaffoni pazzeschi (..) eravamo sulla moto, io caddi di schiena, picchiai la testa, persi i sensi, mi ritrovai distesa, lui mi sbatteva sopra un cumulo di sassi, io aprii gli occhi eravamo nelle vicinanze di una casa dove un signore anziano spaventato dalle urla ritornò in casa; lui mi rimise sul motorino, io ero abbastanza provata e dolorante, ma non fermai i carabinieri anche questa volta*

per paura; lui mi minacciò con le parole: "il mare è grosso ci muore tanta gente, la prossima sarai tu ".

Quando litigavamo io chiedevo aiuto, la gente ci vedeva, ma non si è mai fermato nessuno quella sera ho deciso di sparire; ho postato la mia foto col volto tumefatto corredata dalla scritta così tutti sapranno chi sei, questo ha scatenato le sue ire; alle due di notte sono stata svegliata dai rumori del campanello sulla porta; telefonai al 118 perchè temevo che potesse entrare in casa, lui non riuscì ad entrare, si fece male e lasciò delle tracce di sangue sulla maniglia della porta e sul muro; arrivarono i carabinieri ";

un 'altra aggressione ci fu il 15 maggio del 2017 giorno del compleanno di mia mamma, uscimmo fuori a cena, avevo mossi sulle dita, un ematoma sul collo, mi minacciò di sfigurarmi con l'acido, in quell'occasione mi recai al Pronto Soccorso e poi in Caserma con riguardo al comportamento dello I; affermava: *"quando era. casa mia era un continuo aprire cassetti degli armadi, addirittura cercava nella spazzatura elementi indicativi della, presenza di un altro uomo";* affermava: *"io non potevo mai stare a casa da sola con i miei figli, se ero a casa dei*

miei genitori, mi chiamava al telefono continuamente per chiedermi: "Dove sei? Cosa stai facendo? Perché lo stai facendo?

riferiva la p.o./ *“i sentimenti che provavo per lui erano ambivalenti, terrore e da un lato, ma lui sa quello che ho fatto per la sua famiglia: mi sono presa cura di loro, della madre e della figlia; alle otto in mezzo minuto più minuto meno mi presentava alla sua abitazione l’ho fatto per due anni; è stato un grande amore ”*

a causa dei sentimenti anche di paura che provava decideva di trasferirsi a casa dei suoi genitori dove restava *“dall'11 o 12 dicembre fino al giorno del suo compleanno il 2 aprile perché non voleva stare sola* lo I aveva continuato a chiamarla al telefono;

circa l’uso di sostanze stupefacenti o alcooliche affermava che ne faceva uso in modo limitato e durante il pasto, *“qualcosa come un litro o mezzo litro lo bevevamo insieme; fumava canne "ma anche in mia presenza non c'è mai stato un uso spropositato di alcol o di sostanze del resto quando lui faceva uso di cocaina era assolutamente inerme non si muoveva, non parlava;*

“l'ho perdonato tante volte, era l'amore della mia vita, credevo di essere la causa della sua ira e quindi anche di poterla impedire, ma lui ha avuto altre relazioni contemporaneamente alla mia” e proseguiva facendo il nome di queste donne, nonché menzionando le prostitute alle quali si accompagnava.

b. ELEMENTI EMERGENTI DALLA DEPOSIZIONE DEGLI ALTRI TESTI

Il teste M F ha conosciuto i protagonisti della vicenda che
occupa particolarmente bene in quanto era stato ingaggiato dall’imputato per lavorare ed in quel periodo aveva dormito a casa dei due; ricorda che al mattino facevano colazione insieme, “/e *spese le faceva A io e F rimanevamo a casa (...) Fi restava a dormire, ricordo che molte volte andavo da lei e le dicevo: “Ma ti vuoi alzare dal letto, andavamo al mare, è capitato molte volte che io e lei rimanessimo al mare insieme perché A andava a fare commissioni; le chiavi della casa le mettevamo sotto un cespuglio o sotto una mattonella se non erro (..); i primi .giorno son stati tranquilli, poi ci sono state delle*

discussioni tra loro in stanza, a volte io sono entrato per dire. "Ma cosa state facendo?" Si mandava a quel paese entrambi e poi facevano pace, le parolacce erano all'ordine del giorno; F prendeva degli psicofarmaci, ma anche A. sembrava sotto l'effetto di qualche sostanza, io ho avuto delle discussioni con lui per l'importo della retribuzione".

E' stata poi sentita come teste la madre della p.o. che dopo aver premesso di conoscere l'imputato dà quando era ragazzino, riferiva che "*inizialmente mia figlia era contenta perché faceva un lavoro che trova interessante: quello di segretaria nello studio di tatuaggi dell'imputato')*

dopo prendeva ad evidenziare; *"sul corpo di mia figlia ho visto segni come di ematomi, un episodio mi aveva preoccupato aveva un ematoma sul fianco, mi disse di essere caduta; aveva lividi sulle gambe a mò di giustificazione diceva che urtava contro i mobili; una volta l'ho vista con un occhio nero, le ho chiesto cosa era successo, lei disse che era caduta ";* passando ad altro argomento affermava di aver ricevuto telefonate dall'imputato che le diceva di essere stufo della figliola perché era *"piena di uomini ";* ricordava che F era

dimagrita e che si comportava nel periodo in cui era stata con lo I come *“una persona sofferente, provata ed impaurita ”* ricordava di averla *“ospitata da dicembre ad aprile ” era al corrente del tentativo di suicidio, ma avanzava l’ipotesi che la stessa avesse esagerato con i medicinali*

La teste C S riferiva di conoscere entrambi i protagonisti della vicenda per la quale è processo avendo lavorato nello studio dell'imputato sia pure saltuariamente in alcuni mesi nel 2015 e nel 2016, ricordava l'affetto che li legava e la relazione che gli stessi avevano il prevenuto, a riprova descriveva il tatuaggio che il prevenuto si era fatto, dove le parole amore e F erano unite; ricordava che si baciavano anche davanti a lei, senza farsi problemi, parimenti vi erano discussioni verbali, alzavano la voce, queste spesso erano motivate da ragioni di gelosia; aggiungeva di aver assistito a scenate di gelosia della R. nei confronti dell'imputato; invero nel 2015 quando questi aveva deciso di assumere altri dipendenti, la p.o. aveva litigato con alcune candidate per il medesimo motivo.

Il teste I ’ A appartenente alla P.G., riferiva che, il 12 dicembre 2016, aveva svolto un servizio perlustrativo nel

corso del quale si era portato, su richiesta della R presso l'abitazione della stessa in quanto costei aveva riferito che *^l'imputato le stava dando fastidio";* arrivati sul posto con la volante, notavano un soggetto al di fuori della cancellata condominiale, lo identificavano, così verificando che si trattava dell'imputato, egli suonava al citofono della p.o. volendo chiederle la cancellazione del post che la riproduceva con l'occhio nero, detta immagine recava diciture che attribuivano la responsabilità del fatto al prevenuto; la R nell'occasione sosteneva che il prevenuto aveva cercato di sfondare la porta d'ingresso, il teste dichiarava che, non avendo contezza della sussistenza di elementi del reato di atti persecutori, avevano solo cercato di farli riappacificare invitando tra l'altro la signora a cancellare la foto.

L'altro teste della P.G., tale C R riferiva che in data 21 marzo 2017, la R aveva presentato denuncia nei confronti dell'imputato, l'attività di indagine era stata iniziata, ma pochi giorni dopo costei aveva raggiunto l'ufficio per ritirare la denuncia querela; riferiva che tra il 30 maggio ed il 12 giugno dello stesso anno, vi erano stati 251

contatti telefonici tra le utenze dei due protagonisti della vicenda per la quale è processo.

Il teste' B V riferiva di aver conosciuto la signora un paio di anni prima presso il Bar ove la-stessa lavorava, rimembrava parimenti che in un'occasione ella si era presentata al lavoro con un occhio nero; precisava che l'imputato l'aveva accompagnata solo un paio di volte e che in quelle occasioni si era comportato bene, aggiungeva, rispondendo alle domande, di aver solo sporadicamente ricevuto telefonate da parte di questi che chiedeva di sapere se l'odierna vittima dei reati fosse al lavoro, poiché l'aveva chiamata al cellulare senza ottenere risposta.

La teste S J riferiva di aver conosciuto l'imputato tramite Facebook e essere uscita con lui per circa due mesi essendo nata tra loro una relazione, l'intervallo temporale cui faceva riferimento era quello di settembre e novembre 2016; aggiungeva che l'imputato le aveva riferito che la sua ex fidanzata era *"una persona squilibrata, ossessiva, incontrollabile (...)perseguitava la sua famiglia'"'* e che l'avrebbe cercata; in .effetti, affermava, ella *"ha interferito nel nostro rapporto, invero quando io vivevo con lui*

arrivavano chiamate contenenti minacce (...) mi diceva che dovevo allontanarmi da lui, mi insultava, io non la conoscevo, però lei mi ha importunato (..); una volta mi disse: "Ti do un consiglio, lascialo perdere, uno così non può portare nulla di buono " ed aveva aggiunto che A l aveva avuto con lei atteggiamenti aggressivi e che l'aveva malmenata ".

La teste Z G , collega della p.o., in quanto lavorava con costei presso il caffè di *i* ricorda di aver visto e conosciuto il prevenuto solo ad una cena di lavoro; rimembrava la pubblicazione della foto di F con un occhio nero, riproduzione che il titolare era riuscito a far rimuovere; dichiarava che F< , al riguardo, aveva detto che la cosa faceva parte del suo passato riferendosi al periodo trascorso con il suo ex che, aggiungeva, la picchiava.

L'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, riferiva che nella vicenda si erano comportati entrambi da ragazzini e che la p.o. era provata poiché il marito, un

maresciallo dei carabinieri, la chiamava *“Osso e le diceva che era un mostro",* affermava che forse anche per questo F non riusciva più a mangiare, aveva iniziato a piangere, stimava che il marito l’avesse uccisa psicologicamente; aggiungeva che la p.o. gli aveva confidato di essere stata violentata dal padre e di aver subito, da questi maltrattamenti, faceva uso di cocaina; ammetteva, poi, di ricorrere di tanto in tanto lui stesso a qualche canna; dichiarava, poi, che F era parecchio aggressiva che gli aveva messo le mani al collo e redarguito, perché lei non aveva paura di lui; lei era gelosa di me, ogni qualvolta notava delle ragazze in studio, faceva loro un sacco di domande, concludeva affermando che la gelosia era reciproca così come l’aggressività, dato che in alcune occasioni gli aveva rotto il telefonino e le chiavi della macchina, come i pantaloni della tuta, nonché in un’occasione ammazzato di botte, l’aveva vista assumere della cocaina; ammetteva di aver sbagliato per averla offesa, aggiungeva a sua discolpa che lei l’aveva portato all'esasperazione.

c. VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'ATTENDIBILITÀ' DELLA P. O.

La motivazione della decisione deve partire dalla premessa metodologica secondo la quale le dichiarazioni della p.o. devono essere sottoposte ad un vaglio rigoroso in quanto provenienti da soggetto che non è terzo, ma interessato alle sorti del processo, specie quando, come nel caso di specie, si è costituita parte civile, divenendo così portatrice di un interesse non solo personale, ma anche patrimoniale all'esito del processo.

Tanto premesso il Tribunale non può che basarsi sulle risultanze agli atti, vagliate secondo il suddetto principio ed i criteri ermeneutici tradizionali.

La versione dei fatti della persona offesa non può stimarsi del tutto attendibile sia sotto il profilo intrinseco, atteso che la stessa narra in diversi punti accadimenti che si susseguono in modo illogico, che sotto quello estrinseco, invero questo trova conferma solo nelle, peraltro, brevi dichiarazioni della madre della stessa e nel referto medico agli atti che è atto probante quanto al reato di cui al capo c), ma non ha riscontro con riguardo alla deposizione di tutti gli altri testi che son peraltro persone

per nulla interessate all'esito del processo *de quy,* il Tribunale stima che la particolarità del rapporto tra i protagonisti della vicenda abbia comportato esiti del tipo di quelli verificati come meglio si esporrà *ultra.*

Non appare ultroneo evidenziare come nel corso della sua deposizione la p.o. abbia manifestato forte animosità e rancore nei confronti del prevenuto.

d) SUSSISTENZA DEI DELITTI DI CUI AI CAPI a) e b) - ESCLUSIONE

E' bene premettere *che la relazione tra i due, entrambi coniugati al momento degli accadimenti per i quali è processo, a quanto è dato comprendere, debba essere ridimensionato rispetto a quanto risulta dalla sola deposizione della p.o. e della madre di lei; indicative sotto questo profilo le foto che la Difesa ha prodotto *in limine* al processo: invero una ritrae la p.o. la mezzanotte del 26 giugno 2016 radiosa al fianco del collaboratore del marito in discoteca, un'altra scattata la notte dell'11 agosto del medesimo anno, la riproduce serena e spensierata accanto all'imputato e poi con F ' C la p.o. non pare per nulla spaventata, smarrita o esitante, al contrario si mostra

sicura di sé, forte e disinvolta, sembra peraltro felice e non sembra persona privata della libertà personale, eppure queste foto son state scattate proprio nel lasso temporale nel quale l'odierna vittima dei reati per i quali è processo sostiene di essere stata maltrattata, offesa, umiliata, minacciata e vessata tanto da giungere ad uno stato di patologica ansia;

è emersa, invece, una connotazione aggressiva della condotta della p.o. e la gelosia che costei nutriva nei confronti della collaboratrici effettive o solo potenziali dello I , lì dove ad esempio scrive rivolta a loro: *"ogni giorno è un nuovo inizio per farsi i fatti propri"-,* la Difesa ha evidenziato che probabilmente la fine della relazione, il progetto lavorativo che avrebbe portato l'imputato negli Stati Uniti e l'inizio del rapporto affettivo con tale A *Ti* nel dicembre 2016, potrebbero aver fatto precipitare le cose, come la Difesa sostiene.

Dalle risultanze documentali risulta che tra la p.o. e l'imputato vi era uno scambio di messaggi il cui tenore risulta eloquente in ordine al tipo di relazione che vi era tra loro, basata sull'attrazione fisica per lo più, ove la mancanza di rispetto e le offese reciproche paiono quasi

finalizzate all'eccitazione anche degli animi; la Difesa ha quindi anche sostenuto che la persecutrice era la R , dato che in tempi successivi al termine della relazione cercava ossessivamente l'imputato che si limitava a risponderle con poche parole e richiama la conversazione del 24 aprile e 30 aprile 2017, la R gli chiede: *"(..) perché non mi mandi una foto per vedere davvero con chi sei? ..ma tu vuoi uccidermi! ..basta bugie! ...come puoi prendermi per il culo in questo modo?., dimmi la .verità, ora sto male, non riesco a fare niente; per favore amore non sparire, per favore dove stai? ti prego fammi' stare tranquilla (..) ti prego fatti sentire appena puoi"-,* lo I, dopo non poco tempo le risponde cordialmente promettendo di richiamarla; la R di rimando: *"Sei sparito vorrei capire cosa ti impedisce di rispondermi adesso?",* prima poi erano intercorsi 52 messaggi tra le 22,03 e le 22:49 *"perché mi fai del male?., lo sai che non so bene che soffro tanto, ma tu sparisci senza motivo o forse il motivo c'è; spegni pure il cellulare... dimmi la verità ti prego ... solo così posso continuare a vivere... rispondi di prego, sto male perché mi fa così? dimmi la verità., ne ho bisogno ";*

dal tenore delle chat emerge la tipologia del rapporto che li legava fin dai primi tempi quando il rapporto era sereno, la R scriveva: *“Ti amo bastardo”; “quanto sei bello amore, ti sbatte per terra, ti voglio sposare, ma anche chiavare”-,* lo I; rispondeva; *“Ti amo bastarda* ” e la R di rimando *“anche tu merda ”,*

Se questa era la tipologia del rapporto tra i due non è difficile immaginare che la R , tenuto conto della pregressa esperienza, come illustrata anche dall’imputato e quale emerge dalla documentazione agli atti relativamente ai disturbi alimentari ed all’autolesionismo, messa di fronte alla fine di questa relazione, abbia potuto solo accusare il colpo di frasi che erano solite essere proferite, fraintendendo i comportamenti dello lavarone e così modificato le sue abitudini di vita, andando a vivere a casa dei genitori per quattro mesi, dato confermato dalla madre della stessa;

se questo accadimento risulta provato, gli altri episodi indicati nel decreto sub a) risultano privi di riscontro se non contraddetti dal tenore dei dati riferiti dai testi, elementi di valutazione che in questa sede non si tornano a descrivere per motivi di sintesi espositiva, ma che son stati

evidenziati sub b), tanto per quanto attiene al delitto di cui al capo a);

ne deriva che la tipologia del rapporto tra il prevenuto e la p.o. già affetta da disturbi, con la fine della relazione può averla indotta ad accusare il colpo delle minacce e delle interlocuzioni offensive che come riferito dai testi erano all'ordine del giorno e che per questo non si stima possano aver integrato il delitto *de quo* sotto il profilo soggettivo.

Gli episodi di lesioni contestati sub a) sono diversi, ma son accaduti in assenza di testi oculari e manca anche un qualsivoglia referto, troppo poco ai fini dell'affermazione della penale responsabilità.

Quanto al delitto di cui al capo b), il Tribunale ha adottato identica decisione sul presupposto che i dati a sostegno dell'assunto del Rappresentante della Parte Pubblica, si ricavano oltre che dalle dichiarazioni della p.o. da quella di testi che riferiscono dati appresi dalla p.o., vi poi un teste che ha riferito di aver ricevuto la telefonata della R che riferiva di essere stata chiusa in casa dal prevenuto;

ora, poiché il tipo di rapporti tra i due protagonisti della vicenda era del tutto peculiare è ben possibile che questo sia avvenuto nell'ambito di uno dei giochi che tra loro intercorrevano, difetta quindi l'elemento soggettivo; non consta peraltro che questo sia successo ripetutamente, atteso che l'unica a parlarne è la p.o., mentre altri non si sono avveduti di tanto.

Sulla base delle risultanze agli atti deve ritenersi che gli elementi di fatto emersi e le valutazioni espresse non consentono di ritenere certa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati a) e b).

In punto di diritto, deve ricordarsi come, nel settore penale viga la presunzione di innocenza (art.27 Cost.) per cui ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna deve essere stata raggiunta prova certa della commissione del fatto da parte dell'imputato; questa non è emersa, dunque ne deriva che sulla base di quanto fin qui esposto, si impone la pronuncia di una declaratoria di assoluzione dell'imputato con la formula indicata in dispositivo.

e. SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CUI AL CAPO C).

Per ciò che concerne il reato di cui al capo c), lo stesso risulta provato dalle dichiarazioni della p.o. che ha ripercorso il tenore della denuncia del 19 maggio 2017 e dal referto in atti, dal quale emergono lesioni alle mani, al braccio ed al collo,

la Difesa ha contrastato la tesi accusatoria anche sotto questo profilo, ma è il tenore delle lesioni che impone di escludere la ricostruzione del fatto in termini di autolesionismo, invero se i segni dei morsi alle mani ed al braccio la p.o. avrebbe potuto procurarseli da sola, difficile è ritenere che abbia fatto lo stesso con quello al collo.

Tali elementi impongono di ritenere la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del delitto *de quo,* essendo evidente la volontarietà del fatto tenuto conto del tipo di lesioni riportate dalla p.o.

Devono essere escluse le aggravati contestate non essendosi ritenuta la sussistenza dei delitti di cui ai capi a) e b), in tal senso nel dispositivo vi è un errore materiale che emerge dal tenore dello stesso ictu oculi laddove rende evidente che invece si è stimata la sussistenza della recidiva contestata;

il tipo di rapporto che si è instaurato nella vicenda tra la p.o. ed il prevenuto, la gelosia smodata di quest'ultima, se non si stima integrino gli estremi della provocazione, ma consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche che però si valutano sub valenti rispetto alla recidiva specifica contestata.

f. TRATTAMENTO SANZIONATORIO E STATUZIONI CIVILI

Valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 ed 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si commina la pena di mesi otto di reclusione (p.b. mesi sei di reclusione, aumentata a quanto sopra ex art.99 c.p. attesa la subvalenza delle circostanze di cui all'art.62 bis c.p.)

L'imputato va poi condannato al pagamento delle spese sia processuali che di custodia cautelare.

Lo stesso è tenuto a risarcire la p.o. del danno cagionato che, valutato in termini di onnicomprensività, viene determinato in euro 1.300,00 in via equitativa;

egli è poi tenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte civile costituita che son liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, invero la p.o. è

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio; in ragione di ciò le stesse sono a carico dello Stato come anticipatario.

Si è previsto il termine indicato per il deposito della sentenza in quanto congruo (art.544 c.p.p.).

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

L A dai reati di cui ai capi a) e b) perché il fatto non costituisce

reato.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

A colpevole del reato di cui al capo c) e concesse le circostanze attenuanti generiche - rispetto alle aggravanti contestate lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre le spese.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.
condanna l'imputato al risarcimento del danno patito dalla parte civile costituita e liquida in euro 1300,00.
Visto l'art. 541 c.p.p.
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre l.v.a. e c.p.a. ponendole a carico dello Stato in qualità di anticipatorio. Termine giorni 90.
Milano 18 luglio 2018
(Dott.ssa Mar:

]

anchi)
Depositata in cancelleria il
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Giudice
Maria Pia Ri 18/9/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica
Sezione V Penale

Il Giudice dott. Ambrogio Moccia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa penale contro

S A n.

Difeso di fiducia dall'Avv.
i

Parte civile

R P , n.

Difesa dall'Avv.

1965

DETENUTO PER QUESTA CAUSA PRESENTE del Foro di

PRESENTE

1967

ASSENTE

del Foro di I

PRESENTE

IMPUTATO
come da foglio allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex artt. 455-456 cod. proc. pen. A S. , in allora attinto da misura non coercitiva (nel prosieguo "aggravata" nella custodia in carcere; da ultimo "ridimensionata" negli arresti domiciliari), veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto in epigrafe.

Nel dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato, la prova si formava, oltre che tramite acquisizioni documentali, anche mediante escussioni testimoniali (la p.o. P R, escussa il 18.3,2019, gli operanti M C ed A IV R - sentiti il 15.4.2019). il S rendeva esame, esprimendo sostanziale ammissione in ordine alle condotte contestategli.

Ritiene il Giudice che il prevenuto debba essere condannato, pienamente provata essendone risultata la responsabilità.

Prova ricostruttivamente completa e, sotto il profilo della incidenza sulla presente pronunzia, assolutamente decisiva per coerenza, linearità.

genuinità, sofferta emotività, non rancorosa né vendicativa, evidente spontaneità, congruenza e reiterazione è da qualificarsi la deposizione resa dalla persona offesa, la quale ha illustrato lo stillicidio di ansiogene, ossessivamente petulanti, morbosamente incalzanti iniziative poste in opera dal S, soggetto affetto da paradigmatica quanto criminogena insopportazione della decisione, da parte della donna, di "chiudere" definitivamente una non breve relazione affettiva.
La prova, in sé, sarebbe sufficiente a fondare una condanna.
Ma, nella specie, qualificati soggettivamente e significativi sono stati i riscontri: le testimonianze C e R attestanti l'effettiva presenza del 5, in abbigliamento del tutto conforme a quello riferito dalla R, nelle adiacenze dell'abitazione della donna, nonché (rilevantissimo a sua volta), il giudicato formatosi su condotta del tutto "contigua" a quella qui in contestazione.
Provata è non soltanto la condotta vessatoria ed ansiogena (peraltro "confessata" dal S), ma altresì la produzione degli eventi postulati dalla fattispecie incriminatrice; di tutti gli eventi (grave e perdurante stato d'ansia, paura per l'incolumità della vittima e della figlia della stessa, variazione delle abitudini di vita), pur se, a determinare la consumazione del delitto di atti persecutori, anche uno solo degli eventi stessi sarebbe "bastevole".
Posto che il narrato della R è intrinsecamente credibile (e, come detto, variamente riscontrato}, va infatti sottolineato che la donna gli stati d'animo gravemente ansiosi, seriamente impauriti li ha puntualmente descritti, così come significative modificazioni delle abitudini di vita (il farsi accompagnare, l'uscire di casa da" itinerari" inusuali , il

tenere "silenziato" il telefono pur a fronte della necessità di essere contattabile all'occorrenza dal padre malato) le ha rappresentate.
All'imputato, che ha mostrato tenui segnali di resipiscenza e che ha reso ampia anche se non pienamente "matura" confessione, vanno concesse le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante.
Per quantificare la pena, non può non tenersi conto del fatto che il delitto qui giudicato si pone in evidente continuazione con quello già formante oggetto di pronunzia passata in giudicato, di cui al dispositivo (stessa norma incriminatrice, medesima parte lesa, sovrapponibilità cronologica delle condotte, evidente unicità di disegno criminoso).
I. fatti di cui al presente giudizio, peraltro, sono decisamente più gravi di quelli qui in imputazione, per consistenza e durata.
Valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., pena base per il delitto di cui al presente processo stimasi quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione, da aumentarsi, in rideterminazione della pena inflitta con la sentenza n. 11002 del 5.5.2018 della sezione direttissime di questo Tribunale (irr. 20.11.2018); di ulteriori mesi quattro
La condanna alle spese processuali e di custodia in carcere consegue per legge, come pure quella, in favore della parte civile, al risarcimento del danno, che la natura ed entità del pregiudizio da reato induce a quantificare come da dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di causa nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

II. Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

vincolo della continuazione fra il delitto qui giudicato e quello giudicato con sentenza 5.10.2018 n. 11002 del giudice monocratico di Milano, Sezione Direttissime e, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante, ritenuto più grave il delitto giudicato con la presente,

CONDANNA

A S alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, da aumentarsi, per effetto della continuazione rispetto al presente reato rappresentata dal delitto oggetto della succitata sentenza, di mesi quattro di reclusione, nei quali ridetermina la pena inflitta con (a sentenza 11002, e, per l'effetto, indica in complessivi anni uno e mesi dieci di reclusione la pena inflitta in ordine al delitto qui giudicato ed a quello di cui alla medesima sentenza 11002.

CONDANNA ancora l'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, ed altresì, in favore della parte civile P;

R , al risarcimento del danno in misura di euro dodicimila, ed alla rifusione delle spese di causa in misura di euro tremila, onorari compresi, oltre spese forfettariamente quantificate nel 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, 5 luglio 2019

Il Giudice

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Stefania TRIFILO'

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 612 bis comma 2 c.p. perché, con condotte reiterate, non accettando la fine della relazione, molestava R P A alla quale era stato legato da un
rapporto affettivo, durato cinque anni fino al gennaio 2018, ingenerando nella stessa ansia e paura ed inducendola a cambiare le proprie abitudini di vita (facendosi accompagnare a casa dal fratello, nelle ore serali, posizionando il telefono in modalità aerea quando rientrava a casa, togliendo anche la suoneria del citofono), in particolare:

Dal mese di febbraio 2018 contattandola frequentemente su whatsapp, messenger (inviati quando si accorgeva che la donna era attiva sui social) e chiamandola a telefono con insistenza, chiedendole dove si trovava, per controllarla, e chiedendole ripetutamente di incontrarsi e di tornare insieme, nonostante i suoi continui rifiuti;

Il 10/03/2018 inviandole vari messaggi dai toni "inquietanti" e minacciosi su whatsapp del tipo *"buona giornata tesoro amore mio luce delle tenebre e degli inferi tu sei la donna più importante del pianeta che per me è linfa di vita e amore viscerale.... Io non ti ho mandato a fanculo per cui se non mi chiedi scusa la pagherai capito!"'.*

Nel mese di aprile 2018, quasi quotidianamente, appostandosi nel cortile dell'abitazione della donna, per controllare se la stessa, fosse a casa, presentandosi fin fuori dall'ingresso dell'appartamento, nascondendosi sul pianerottolo, occultandosi alla vista della stessa, coprendole io spioncino della porta, nonché presentandosi ripetutamente anche a casa del padre della stessa (di 91 anni);

Il 26/04/18, alle ore 18:00 facendosi trovare nei pressi dell'abitazione della donna, a bordo della propria bicicletta e, dopo che la stessa aveva pacificamente cercato di convincerlo a lasciarla

stare, chiarendo i motivi che la inducevano a concludere definitivamente la loro relazione, alle rimostranze della stessa, che si mostrava anche infastidita dall'ennesimo incontro indesiderato e dall'insistenza dell'uomo, le rispondeva che non aveva *"alcuna restrizione"* e poteva *"andare in giro ovunque";*

Il 28/04/18 alle ore 16:00 facendosi trovare nei pressi dell'abitazione della donna, la quale stava andando a fare jogging e, alle rimostranze della

stessa, che gli diceva di non voler essere pedinata, seguendola per tutto il tragitto, in sella alla propria bici, fino al parco F e nel tragitto di ritorno;

Il 04/05/18 mandandole una lettera raccomandata con r/r, nella quale le scriveva che voleva *"un rapporto normale di amicizia e fiducia" e* che non era sua intenzione ossessionarla, che le aveva scritto una lettera in quanto era bloccato su whatsapp e messenger, nonché *"voglio tornare al più presto a parlarti, al telefono, senza "blocchi" e... una cena (pizza o caffè...) e magari una corsa insieme o ti seguo in bici come un sabato fa... attendo un tuo cenno ai più presto per quanto sopra ti ho scritto.*

La sera del 08/05/18 alle ore 22:30 svitandole parte dello spioncino della porta d'ingresso, non facendosi poi trovare all'intervento delle forze dell'ordine, nonché, alle 22:40 successive, inviandole un messaggio, nel quale diceva di essere al corrente che lei era uscita con una persona;

Sabato 02/06/2018 sì presentava sulla sua bici in Milano via f appostandosi in attesa di incontrare la donna, quindi, alle ore 18:00 successive, fermandosi nel cortile Interno dello stabile e allontanandosi solo dopo aver visto che la donna lo aveva notato;

Domenica 03/06/2018, alle ore 18:00 circa, mentre la donna rincasava unitamente al proprio fratello, percorrendo via Negroli in contromano con la bici, nonché, alle successive ore 19:30, appostandosi sul pianerottolo dell'appartamento della donna, e allontanandosi solo dopo che la stessa aveva richiesto intervento delle forze dell'ordine.

In Milano, fino al 03.6.2018

N. 9372/18 RGTRIB.

N. RG NR

N. Z RG GIP

Inviato estratto al P.M. il

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice

Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso

SENTENZA
nel procedimento a carico di

E R
Nato in 1990
elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio sotto indicato
difeso di ufficio dal l'avvocato

IMPUTATO

1. Del reato p. e .p. dagli artt. 61 c. I n. 11 quinques, 572 c.p. , perché maltrattava la moglie S
I , anche in presenza della figlia minore E J , nata a 2016, costringendola a subire in modo abituale mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato d'ansia e paura. In particolare l'E insultava la moglie la minacciava con espressioni quali: " puttana, figlia di puttana, sarò io ad ucciderti", la percuotevano quotidianamente con calci, schiaffi e talvolta colpendola con la cintura dei pantaloni; in un'occasione la induceva subire atti sessuali contro la sua volontà, consistiti nel toglierle vestiti, afferrarle con una mano entrambi i polsi tenendoli stretti affinché la moglie non riuscisse a muoversi e, con l'altra mano, divaricarle con forza le gambe obbligandola a subire un rapporto sessuale completo.

Con 1'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18.

In Milano fino al settembre 2017

2. Del reato p. e .p. dagli artt. 61 c. 1 n. 2, 609 bis e ter c. I n. 5 quater c.p., perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 1), costringeva la moglie S I a subire atti sessuali. In particolare, le toglieva i vestiti, le afferrava con una mano entrambi i polsi tenendo distretti

affinché la moglie non riuscisse a muoversi e, con l'altra mano, le divaricava con forza le gambe obbligandola a subire un rapporto sessuale completo.

Con 1'aggravante di aver commesso il fatto in danno della moglie.

In Milano in data 28/6/2016

Fatto
Svolgimento del processo
e
Motivi della decisione

Con Decreto che dispone il giudizio in data 23/4/2018 l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, ammesse le prove di cui all'articolato, si procedeva ad istruttoria dibattimentale, come da ordinanza di assunzione probatoria.

L'istruttoria del dibattimentale non si avvaleva del contributo conoscitivo della persona offesa, in quanto questa non si presentava per rendere deposizione; veniva disposto a suo carico l'accompagnamento coattivo con pagamento di una somma alla cassa ammende; la p.o. riceveva in data 21/1/2019 notifica a mani proprie dell'udienza per la quale era citata per deporre, allorquando le era stato notificato il provvedimento di accompagnamento coattivo e quello del pagamento della somma all'erario; successivamente si rendeva irreperibile, come si desume dalle molteplici ricerche in tentate dalla Autorità di Polizia, e, da ultimo, dal p.v. di vane ricerche a cura del Comandante la Tenenza dei Carabinieri di in data 10 maggio
19.

Veniva pertanto, ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. data lettura, all'udienza del 24/6/2019, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini, impregiudicata la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini, da valutare ai sensi dell'articolo 526 co 1 bis c.p.p..

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano esaminata unicamente la teste F M all' udienza del 30.10.2018.

Ad esito delle discussioni, ***le parti concludevano conte segue:***

il P.M.: Mandarsi assolto l'imputata per il reato di cui al capo 2) ai sensi dell'articolo 530 c. II c.p.; condannarsi l'imputato per il reato di cui al capo 1) alla pena di anni due mesi sei di reclusione;

la Difesa: mandarsi assolto l'imputato in relazione ad entrambi i reati a lui ascritti ai sensi dell'alt. 530 c. c.p.p.; in via subordinata concedersi le circostanze attenuanti generiche e applicarsi una pena contenuta nei minimi di legge.

Gli elementi acquisiti nel corso dell' istruzione probatoria

Si è detto sopra che all'udienza del 30.10.2018 veniva esaminata la teste F M
,
dedotta dal Pubblico Ministero. Costei indicava di essere assistente sociale presso la cooperativa "Farsi Prossimo" con mansioni di coordinamento della rete degli appartamenti

dei centri di accoglienza straordinaria in convenzione con la Prefettura di Milano. In tale contesto aveva conosciuto la coppia formata dall'imputato e dalla persona offesa del procedimento in quanto li aveva accolti presso un appartamento ubicato in via
Aveva incontrato la coppia. Aveva avuto colloqui successivamente ai fatti di
causa ed alla denunzia con la donna. I colloqui erano stati più di uno. La signora aveva detto che le cose che aveva denunciato in realtà non erano avvenute e che in ogni caso le problematiche si erano risolte e non c'erano più problemi di sorta. Faceva riferimento in quel contesto la donna ad episodi in cui il marito aveva provato a picchiarla davanti alla bambina, ma poi era tutto risolto, specificando che avevano avuto dei litigi tra loro. Ricordava che prima del mese di agosto non erano stati denunziati episodi particolari. Dopo la denunzia, la donna aveva chiesto di ritornare in casa ed era stata riammessa dalla Prefettura nonostante fosse stata dichiarata la cessazione dell'accoglienza, ma il marito 20 giorni dopo era uscito da casa; non c'erano più state segnalazioni. La casa era sempre quella di \ Per un periodo la donna si era intrattenuta presso
un centro di accoglienza, successivamente alla denunzia, poi era tornata nel detto appartamento. Dopo la denunzia la vita in comune dei due coniugi era durata 20 giorni. La donna aveva lamentato che il marito la costringeva a cucinare per altri ospiti, che le aveva messe le mani addosso, che la aveva picchiata. Il marito aveva ammesso qualche litigio, ma non di averla picchiata.

Allorquando era stata ospitata presso la comunità, la donna la aveva abbandonata in quanto lamentava che c'erano regole molto rigide; diceva poi che non aveva più paura di stare con il marito.

La p.o. aveva palesato una aggressività nei suoi confronti quando era stata spostata in 1
, dopo che era stata spostata dall'appartamento di via : in quel contesto la denunziante le aveva telefonato e le aveva mandato messaggi di insulti e minacce.

Per quanto riguarda il narrato della donna, la stessa le aveva riferito che nel corso di un episodio di litigio con il marito si erano fatti male a vicenda, poi che si era limitata a difendersi. L'uomo le aveva fatto vedere fatto vedere i segni dei graffi che portava sul corpo, e, in quel contesto, la donna aveva indicato di averlo graffiato per difendersi. La p.o. aveva inviato dei messaggi alla mediatrice culturale del centro, prima di inviarle quelli ai quali aveva fatto riferimento. I messaggi contenevano minacce in lingua araba, tradotti dalla mediatrice culturale.

La p.o. indicava di avere denunziato anche di essere stata vittima di violenza sessuale, ma non aveva riferito detta circostanza nei primi colloqui.

Le dichiarazioni delle quali si è dato lettura ai sensi dell' articolo 512 c.p.p.

Sono confluite in atti quali letture il p.v. si s.i. rese dalla persona offesa in data 27/10/2016, in data 21/9/2017, in data 14/9/2017, in data 31 agosto 2016. Con tali atti la denunciante ha riferito di avere inizialmente vissuto, a partire dal mese di gennaio 2016, con il marito imputato presso la " " in

zona . Tale permanenza si era protratta per tre mesi, durante i quali l'uomo la aveva picchiata in
due occasioni, allorquando si era soffermata a chiacchierare con altri ospiti della struttura e aveva ricevuto dei rimproveri ed uno schiaffo; successivamente, due settimane dopo, allorquando improvvisamente l'uomo le aveva dato uno schiaffo e la aveva spinta, al contempo cingendole con una mano il collo e facendole mancare il respiro, dicendole "ti ammazzo". Successivamente, nel mese di marzo, si era trasferita presso un appartamento ubicato in Milano alla , assegnatogli da una comunità. In data 30 aprile 2016 era nata una bambina. Dopo 15 giorni dal parto l'uomo aveva iniziato a picchiarla con una frequenza quasi giornaliera in quanto si era opposta alle sue pretese, che consistevano nel cucinare per i suoi amici, ospitarli presso la loro abitazione anche durante la notte. Allorquando si era opposta a tale regime di vita, l'uomo soleva picchiarla, afferrarla con forza per i capelli tirandoglieli, sferrarle numerosi calci, ingiuriarla con epiteti quali "puttana". Indicava la donna anche che il 26 agosto 2016 si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con il compagno, ma costui la aveva afferrata, la aveva denudata, le aveva stretto di entrambi i polsi per impedirne i movimenti, le aveva divaricato con forza le gambe e la aveva costretta ad avere un rapporto sessuale completo.

Sostanzialmente del medesimo tenore le ulteriori dichiarazioni rilasciate e acquisite in atti.

Va comunque registrata una nota di divergenza rispetto alle dichiarazioni rilasciate in querela, allorquando la denunziante, nel corso delle sommarie informazioni in data 21 settembre 2017, richiesta di chiarire se l'imputato la avesse mai costretta a subire rapporti sessuali non voluti, la stessa dichiarava, diversamente da quanto affermato in querela, che in un'occasione, durante il 2016, mentre vivevano in via ., una sera all'imputato le aveva proposto di fare sesso, non aveva accettato, aveva tentato di allontanarlo, lo stesso aveva insistito e quindi aveva deciso di accettare.

Tematica in punto di letture consentite e utilizzabilità delle stesse

Si è sopra accennato come il Tribunale abbia dato lettura, su richiesta del P.M., ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini.

Presupposto per la lettura degli atti, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è quello che Patto sia divenuto ‘'per fatti o circostanze imprevedibili" di "impossibile ripetizione".

Effettivamente, sussisteva il detto presupposto, con valutazione condotta ex ante, in quanto nella fase delle indagini la persona offesa sembrava essere inserita in qualche modo nel contesto e nel tessuto sociale del nostro Paese, e, quindi, non era prevedibile il suo allontanamento e la conseguente impossibilità di ripetizione dell'atto. Peraltro, come sopra indicato, la persona offesa almeno fino al 21 gennaio 2019 è stata reperita a cura degli appartenenti alla Polizia Locale, allorquando costo le avevano notificato il provvedimento di accompagnamento coatto in Tribunale per rendere deposizione e la sanzione del pagamento di una somma a cassa ammende in conseguenza della sua mancata comparizione quale testimone. Ne consegue che effettivamente nella fase delle indagini preliminari non era prevedibile la impossibilità di ripetere la assunzione della

testimonianza della persona offesa. La lettura delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. deve ritenersi, pertanto, ad avviso del Tribunale, del tutto legittima.

Cosa diversa è invece la utilizzabilità di tali dichiarazioni. Invero le due norme, quella di cui all'articolo 512 c.p.p., e quella di cui all'articolo 526 c. 1 bis c.p.p. non sono sovrapponibili, nel senso che non tutte le letture degli atti legittimamente acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sono poi utilizzabili altrettanto legittimamente ai fini della decisione. Ed invero, il disposto di cui all'articolo 526 c. I bis c.p.p. recita *"La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore"*. L'ambito di applicazione di tale ultima norma è, pertanto, diverso dall'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 512 c.p.p., iscrivendosi la norma di cui all'art. 526 c. 1 bis c.p.p. nel contesto del contraddittorio e del giusto processo.

Sotto tale profilo va ricordato l'insegnamento pervenuto a cura delle Sezioni Unite Penali Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, in Ced. Cass. Rv. 250198, a mente della quale "*Ai fini dell'operatività (art. 526, comma primo, bis cod. proc. pen.) del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione"* . Nella medesima pronuncia si trova altresì riportato il principio secondo il quale " *Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale "*.

Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi pacifico che la persona offesa si sia volontariamente sottratta all'esame dibattimentale da parte dell'imputato e del suo difensore, atteso che, raggiunta da provvedimento di accompagnamento coatto per l'udienza al fine di acquisire la sua deposizione testimoniale, ha fatto perdere le tracce di sé, come evidenziato nel successivo p.v. di vane ricerche in data 10 maggio 2019 sopra richiamato.

Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, pertanto, delle quali è stata data lettura, non possono in alcun modo essere legittimamente utilizzate ai fini della decisione.

Valutazione delle dichiarazioni della denunciarne in punto di prova della responsabilità

Si è detto sopra che ai sensi dell'articolo 526 c. 1 bis c.p.p. le dichiarazioni rese dalla denunziante in fase di indagini, di cui è stata data lettura ai sensi dell'articolo 512 c.p.p., non possono costituire valido fondamento della responsabilità dell'imputato.

Oltre dette dichiarazioni non è pervenuto in atti alcun diverso e autonomo elemento a carico dell'imputato.

Nondimeno il Collegio ritiene in ogni caso di procedere comunque valutazione di dette circostanze emerse a carico dell'imputato.

Astrattamente va osservato che il costante arresto giurisprudenziale espresso dal Supremo Collegio è nel senso che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 in *Ced. Cass.* Rv. 261730; nel medesimo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 in *Ced. Cass.* Rv. 265104, che ha escluso che alle dichiarazioni della persona offesa debbano applicarsi le regole dettate dall'alt. 192, comma terzo, cod. proc. pen.). La Corte ha indicato poi costantemente che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata.

Orbene, nel caso sottoposto ad esame, non può non evidenziarsi innanzitutto una intrinseca contraddizione nello stesso narrato della persona offesa concernente il delitto di cui al capo 2), contraddizione che ha portato il Pubblico Ministero a chiedere per tale capo la assoluzione dell'imputato ai sensi delfart. 530 c. Il c.p.p.. Ed invero, la persona offesa, dopo avere dichiarato in querela, alla data del 31 agosto 2016, che il 26 agosto 2016 si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con il compagno, ma costui la aveva afferrata, la aveva denudata, le aveva stretto entrambi i polsi per impedirne i movimenti, le aveva divaricato con forza le gambe e la aveva costretta ad avere un rapporto sessuale completo, successivamente, nel corso delle sommarie informazioni in data 21 settembre 2017, richiesta di chiarire se l'imputato l'avesse mai costretta a subire rapporti sessuali non voluti, la stessa aveva dichiarato, diversamente da quanto affermato in querela, che in un'occasione, durante il 2016, mentre vivevano in una sera
l'imputato le aveva proposto di fare sesso, non aveva accettato, aveva tentato di allontanarlo, lo stesso aveva insistito e aveva deciso di accettare.

Detta ultima dichiarazione, da un lato esclude che vi sia stato ad opera dell'imputato un congiungimento carnale con la denunziante frutto di violenza o di coartazione della volontà, e, quindi, in definitiva, come
esattamente indicato dal Pubblico Mistero, che possa ritenersi integrato il delitto di violenza sessuale; dall'altro lato, getta una luce di sospetto sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la quale nell'atto querelatorio si era spinta a descrivere analiticamente un rapporto sessuale violento preteso dal marito e, successivamente, aveva spontaneamente ridimensionato l'episodio indicando di avere accettato l'atto sessuale, senza, quindi, tutte quelle modalità violente che aveva precedentemente descritto.

Ma, a ben vedere, tutte le dichiarazioni della persona offesa e la stessa condotta complessivamente dalla stessa tenuta non soltanto nei confronti dell'imputato, ma anche dell'assistente sociale e della mediatrice culturale, depongono nel senso di una personalità, quella dalla denunciante, caratterizzata per la esecuzione di azioni energiche, talora anche lesive e minacciose. Non può sottacersi infatti che la persona offesa si è data ad azioni di minaccia nei confronti dell'assistente sociale, la teste F M allorquando le era stato comunicato per conto della cooperativa che gestiva gli alloggi da assegnare, lo spostamento in dal precedente alloggio assegnatole in via , essendosi determinata in quel contesto a telefonare alla testimone e a mandarle messaggi di insulti e minacce (“ *sei una puttana, ti rompiamo la faccia, ti rompo la faccia ”, “tu figlia di puttana, vita ... io sporcato di merda ”).*

Così anche analoga condotta la denunziante aveva tenuto nei confronti della mediatrice culturale, alla quale aveva mandato messaggi di minacce in lingua araba.

La teste F ha indicato che in una occasione l'imputato le aveva fatto vedere fatto vedere i segni dei graffi che portava sul corpo, addebitandoli alla compagna: diceva in particolare l'uomo di essere stato graffiato dalla donna, mentre costei ribadiva di averlo graffiato per difendersi. L'uomo aveva alzato la maglietta e aveva fatto vedere i segni che recava sul corpo.

Dette circostanze depongono nel senso di una personalità della denunciante proclive ad intemperanze, a violenze, a minacce, rivolte financo nei confronti dell'assistente sociale e della mediatrice culturale che cercavano soltanto di esserle utili.

Va osservato, inoltre che la stessa teste Fi ha evidenziato che la denunziante aveva insistito per tornare nel l'appartamento di via , allorquando si trovava in comunità, pur quando lo stesso era ancora occupato dall'imputato, con ciò stesso dimostrando di non avere alcun timore per eventuali atti di intemperanza da parte dell'uomo. Da ultimo va segnalato che anche il contegno tenuto presso la comunità dalla denunciante, allorquando era stata ivi allocata a causa delle violenze denunciate nei confronti deH'imputato, non è stato caratterizzato da linearità ed adesione al progetto, tanto che la donna si era allontanata dalla comunità in quanto riteneva le regole praticate troppo rigide, preferendo ritornare presso quella abitazione di via 1 ove pure viveva l'imputato, con ciò palesando di non temere il ripetersi da parte dell’uomo dei fatti denunziati, che la avevano portata presso quella comunità protetta dalla quale ha preferito allontanarsi.

Alla luce delle considerazioni testé espresse difetta il requisito della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in termini idonei a poter sostenere, in assenza di ulteriori elementi di conforto, ovvero di prova nei confronti dell'imputato, una affermazione di penale responsabilità.

Affermazione quest'ultima che comunque non può pervenire sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla denunciante in fase di indagini delle quali si è dato lettura ex articolo 512 c.p.p. in quanto inutilizzabili, come sopra spiegato, ai sensi dell'articolo 526 co. U bis c.p.p..

Sulla scorta delle considerazioni che precedono non resta che emettere nei confronti dell'imputato pronunzia ampiamente liberatoria dalle imputazioni le ha scritte perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530 c.p.p.

Assolve l'imputato da entrambi i reati a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'articolo 544 c. Ili c.p.p. Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente decisione.

Il Presidente est-
Dott.Mariolina
Panasiti

Milano 8/7/2019.

TRIBUNALE ORDINARIO

DEPOSITATO OGGI 12 LUG. 2019 IL CANCELLIERE

SEZ. IX PENALE

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice
Dott. Mariolina Panasiti
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento a carico di:
D D
Nato a 1973

Imputato

1) Del reato p. e .p. dagli artt. 61 co.l n. 1 e 612 bis co. 1 e co.2 c.p. perché, con condotte reiterate, molestava e minacciava l'ex moglie, F M , in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura, consistito nella preoccupazione costante di incontrare l'imputato ed in modo da ingenerarle un fondato timore per la sua incolumità o di un prossimo congiunto, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita; tra le tante azioni moleste persecutorie si evidenziano le seguenti:

- ripetutamente si appostava in prossimità dell'abitazione della persona offesa per monitorarla;
- minacciava di morte la persona offesa se l'avesse vista con un altro uomo e profferendo frasi del tipo: "appena finisce tutto ti ammazzo, vacca di merda", "fatti vedere con quello che poi vediamo".

Con raggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale vi era stata una relazione affettiva e per futili motivi quali la gelosia.
In » dalla 20.5. 2015 al 14/3/2016.
Con la recidiva reiterate specifica

Conclusioni delle parti:
Il PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di anni di reclusione.

la PC : affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, oltre alla liquidazione delle spese di giudizio.

la Difesa : mandarsi assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; in subordine individuarsi vincolo di continuazione con il delitto di maltrattamenti in relazione al quale è in essere esecuzione della pena.

Fatto
Svolgimento del processo
e
Motivi della decisione

Con Decreto che dispone il giudizio in data 15.9.2016, l'imputato veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

All'udienza, costituito il rapporto processuale, ammesse le prove di cui all'articolato, si procedeva ad istruttoria dibattimentale, come da ordinanza di assunzione probatoria.

Di ufficio venivano acquisiti, inoltre, i seguenti compendi istruttori:

tabulati estrapolati dalle utenze in uso alla p.o. denunziante e all'imputato nel periodo oggetto dei fatti di caos a punto

Ad esito delle discussione, le parti concludevano come sopra indicato.

ciò premesso
si
****■ ' osserva**

Ritiene il decidente che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, riportati e ricostruiti, poi, nel corso della istruttoria dibattimentale, non siano conferenti e comunque idonei a supportare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di atti persecutori come a lui ascritto.

Ed invero, nel corso della istruttoria dibattimentale le dichiarazioni originariamente rese dalla p.o. costituita parte civile hanno subito un deciso ridimensionamento ed alcune sostanziali smentite, tali da inficiarne la complessiva attendibilità, sulla scorta degli elementi che si descriveranno. Le dichiarazioni medesime, poi, non hanno assunto connotazioni tali da evidenziare concretamente condotte a carico dell'imputato ascrivibili al delitto di atti persecutori. La stessa p.c. non ha confermato talune indicazioni pure fornite in sede di querela.

Gli elementi testimoniali acquisiti in udienza

All'Udienza del 3.4.2017 veniva esamina la parte civile F M

Costei ha dichiarato di avere contratto matrimonio con l'imputato il 13.1.2003; dalla unione erano nati 4 figli. Nel marzo del 2015 si erano separati e c'era stata 1' udienza di

separazione; la convivenza era cessata nel novembre 2014; dopo l'udienza di separazione era rientrata nella casa che le era stata assegnata in sede di separazione.

Aveva deciso autonomamente di separarsi; il marito non aveva accettato la separazione.

Si era recata a vivere dalla madre con i bambini, precisamene in via

Con il marito i litigi erano iniziati almeno nel mese di febbraio, in quanto l'uomo voleva spiegazioni su dove fosse stata una domenica e le aveva dato uno schiaffo in faccia.

Quando le capitava di incontrare il marito ai giardinetti, l'uomo soleva aggredirla verbalmente dicendole "zoccola puttana". Tale atteggiamento era proseguito anche dopo che era rientrata nella casa coniugale dopo la separazione. L'uomo la aveva anche minacciata; in una occasione le aveva detto che appena fosse finito tutto la avrebbe ammazzata. Era solita portare i bambini ai giardinetti dietro casa e il marito si faceva trovare in quel luogo e la aggrediva avvicinandosi nonostante il divieto di avvicinamento. La aveva minacciata di morte solo in una occasione, quella sopra descritta.

11 24. 8. 2015 il marito avrebbe dovuto vedere i bimbi, che la propria madre aveva accompagnato ai giardinetti. Aveva iniziato a piovere ed aveva chiamato la madre per farli portare a casa. Aveva proposto al marito di recuperare rincontro in altra occasione, ma l'uomo aveva insistito per vedere i bambini tenendoli in macchina per ripararli dalla pioggia. Aveva acconsentito a farlo entrare a casa per evitare il disagio ai bimbi di restare in macchina; dentro casa però l'uomo la aveva minacciata per via di incontri che le attribuiva con altro uomo.

La abitazione era posta al piano terra e si entrava direttamente dalla strada.

Anche a seguito di contestazione ribadiva di ricordare un solo episodio in cui l'uomo le aveva rivolto minacce di morte.

11 marito soleva appostarsi sul vialone principale ove era ubicata la sua abitazione; a volte l'uomo la aveva spiata dalla serratura di casa. Anche una amica a nome S aveva potuto constatare la cosa. Il marito, in più occasioni, aveva richiesto informazioni ai vicini di casa in ordine ai suoi spostamenti. Questi atteggiamenti erano iniziati più o meno nella primavera del 2015. Ciò accadeva circa una volta al mese. Tutti i loro incontri nel detto periodo erano sempre stati conflittuali. Lo aveva chiamato talora, ma solo quando taluno dei figli era stato male, per portarlo dal medico.

In conseguenza delle condotte dell'uomo, aveva dovuto modificare le sue abitudini di vita, cambiando due volte il numero di telefono e modificando il percorso per andare al lavoro.

Le visite con i bimbi erano fissate il lunedì ed il venerdì dalle 17,00 alle 19,00.

Il 13.6.2015 l'uomo si era portato a casa di sua madre; in conseguenza di ciò aveva chiamato la polizia per farlo allontanare in quanto non era un orario consentito.

Il 15.7.2015 l'uomo si era avvicinato un'altra volta a casa della suocera in quanto intenzionato a farsi perdonare da lei.

Avevano litigato per un disguido per vedere i bambini. L'uomo non avrebbe potuto chiamarla, ma avrebbe dovuto chiamare sul cellulare dei bimbi.

Il 4.8.2015 intorno alle 22.00, mentre si trovava a casa e stava parlando al telefono davanti casa per strada, l'imputato aveva parcheggiato in fondo alla via e le aveva detto

“vacca di merda, vai a curare i figli, zoccola”. Si era portata verso i giardinetti; di presso era arrivato il marito e si era seduto di fronte su altra panchina. Dopo di che le aveva detto “ti ammazzo”. Aveva chiamato la Polizia.

11 marito aveva, in altra occasione chiamato l’azienda presso la quale ella lavorava per sapere che orari soleva seguire.

Aveva cercato di controllarla tramite i figli, ed anche tramite una lettera, indirizzata ai figli, in cui chiedeva ai figli di essere informato degli uomini che frequentava la mamma.

L’uomo aveva mostrato particolare gelosia nei confronti di un suo amico, tale S. G

Per l’ansia aveva avuto necessità di prendere le gocce di EN.

Aveva cambiato percorsi frequentemente per andare al lavoro o fare la spesa e per non farsi raggiungere da lui.

L’uomo non aveva mai svolto lavori di manutenzione presso la sua casa.

Non corrispondeva a verità che in data 7 maggio 2015 il marito si era recato a casa sua per effettuare dei lavori.

In una occasione l’uomo aveva ritirato un suo certificato dal medico allorquando vi era stata la coincidenza dello accompagnamento della bambina dal medico.

In occasione in cui il marito le aveva rivolto insulti e minacce, di solito non c’era nessuno, talora erano state presenti tali S e R

Personalmente non aveva rivolto nel corso degli scontri minacce e ingiurie al marito.

Da marzo 2016 alla data della deposizione, l’uomo era stato ristretto in carcere e non aveva mai visto i figli.

Fino alla sua carcerazione aveva fatto realizzare regolari incontri tra i figli ed il padre.

L’ultimo episodio, verificatosi prima dell’arresto dell’uomo, era accaduto allorquando si trovava ai giardinetti insieme ai bambini; c’era un debito alla cartoleria che avrebbe dovuto pagare il marito. Si trattava di spese per i bimbi. Era entrata in cartoleria per dire alla persona che la gestiva che il debito era del marito; costui era entrato e, tirandola per un braccio, le aveva detto “fuori dai coglioni, lei lo sa che devo pagare io”; gli aveva quindi ingiunto di allontanarsi ed aveva chiamato la polizia.

Aveva cambiato utenza telefonica una volta nel 2014, altra volta dopo il maggio 2015.

I bambini hanno una età di 13, 12, 10, 4 anni.

La teste **L L** , dedotta dal P.M. e dalla P.C., Madre della p.o., ha dichiarato di avere aiutato la figlia nella gestione dei bambini dopo la separazione. Non aveva mai assistito ad episodi in cui i coniugi avevano litigato. Non aveva mai assistito ad insulti. Non aveva mai sentito l’imputato minacciare la moglie.

Era stata la figlia a riferirle dei litigi, degli insulti, delle minacce. La figlia aveva narrato i medesimi episodi anche alla amica.

Era solita portare i bimbi ai giardinetti, ove a volte incontravano il padre. Era stata la figlia a chiederle di accompagnare i bimbi al parco per incontrare il padre. In ogni caso poteva dire che l’uomo “girava sempre li anche quando non erano giorni di incontro con i figli”.

Per quanto riguarda l’episodio del 24.8.2015, segnalava di essere andata ai giardini a portare i bimbi al padre, ma si era messo a piovere. Aveva portato i bimbi a casa, ed anche

il padre si era portato con loro a casa; li aveva condotti in casa ed avevano litigato l'imputato e la figlia, perché lui insisteva per vedere i bambini in macchina, mentre la figlia diceva che poteva recuperare rincontro un'altra volta. Erano nate quindi discussioni. Mentre la figlia cercava di chiudere la porta di casa, l'imputato spingeva per aprirla.

C'era in casa l'amica della figlia a nome S

Aveva visto la figlia più volte piangere e dire che il marito la trattava male dicendole parolacce di ogni genere; **la figlia aveva paura di essere minacciata.** Aveva scorto l'imputato girare sia a piedi che in macchina intorno alla abitazione. Ciò accadeva di solito al pomeriggio, a volte di sera dopo le 19,00.

L'imputato abitava dalla madre o dalla zia. 1 giardini ove si recavano i bimbi erano vicini a casa della zia dell'uomo. L'uomo frequentava quella zona anche prima della separazione.

Non era mai stato aggressivo con i figli.

La teste dedotta dal P.M. e dalla P.C. DS ha segnalato di conoscere la p.o. M e di essere legata a costei da amicizia; di conoscerla da tanti anni; di essere vicina di casa della predetta; di conoscere anche il marito.

11 24 8 2015 si trovava a casa di M

L'amica ed il marito avevano litigato per le modalità di visita dei minori da parte dell'uomo, nel senso che mentre la nonna dei bimbi ed il padre si trovavano ai giardini, si era messo a piovere. L'uomo quindi, tornati tutti brevemente a casa per via della pioggia, aveva insistito per proseguire l'incontro con i bambini e per intrattenersi con i bambini in macchina, mentre la madre dei piccoli diceva che poteva recuperare rincontro un'altra volta.

L'imputato aveva a quel punto detto alla moglie *"fatti vedere con quello là e poi vediamo* L'uomo si trovava sulle scale e spingeva la porta, mentre la moglie cercava di chiudere la porta. Personalmente aveva portato via il bimbo più piccolo per non fargli vedere la scena.

Non ricordava di avere sentito insulti da parte dell'imputato alla moglie.

Avevano aspettato che andasse via e si erano recate insieme in Questura a presentare denunzia.

Aveva assistito anche ad altri episodi in cui l'uomo aveva insultato M **.; non aveva mai sentito minacce, ma insulti.**

In talune occasioni in cui M si trovava in sua compagnia, avevano incontrato l'uomo, ma non poteva affermare che l'uomo le stesse seguendo. Lo avevano incontrato fermo vicino casa. Più volte anche ai giardini. Se c'era M si insultavano anche a vicenda. L'imputato era "fissato" che la moglie avesse un'altra relazione.

Era capitato che quando si trovava insieme a M avessero modificato il percorso per evitare di incontrare l'imputato.

M voleva cambiare strada sia per evitare di litigare, sia per non disturbare i bambini con discussioni.

L'imputato abitava vicino ai giardinetti ove M si recava con i bambini.

Aveva potuto constatare che M ed il marito si insultavano a vicenda, anche se M non aveva mai iniziato: era l'uomo che gli rivolgeva la parola insultandola e lei rispondeva a tono insultandolo a sua volta. M aveva sempre risposto alle intemperanze dell'imputato.

Non sapeva indicare se M avesse mai chiamato l'imputato dopo la separazione per fargli fare lavori di casa.

L'imputato non aveva minacciata di morte M , ma le aveva detto "fatti vedere con un altro che poi vediamo" e non "che ti ammazzo".

L'imputato era geloso di M.

All'Udienza del 3 luglio 2017 veniva esaminato il teste **LD** , della Polizia di Stato, dedotto dal P.M.. Costui riferiva in merito all'intervento in data 4 agosto 2015, allorquando era stato inviato dalla C.O., intorno alle 22.30, in via -giardini pubblici- per una lite tra ex conviventi. Portatosi sul posto insieme ad un collega, avevano scorto una persona che passeggiava in maniera nervosa, che veniva identificato per 1' imputato, ex marito della richiedente FM , rispetto alla quale l'uomo aveva il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. Non aveva realizzato altri eventuali interventi.

L'uomo passeggiava avanti e indietro sullo stesso tratto del marciapiede.

In sua presenza i coniugi non erano arrivati a contatto perché, unitamente al collega, li avevano tenuti separati. Non avevano visto le parti a contatto. Non risultava dai suoi atti che ci fosse la possibilità per l'imputato di recarsi ai giardinetti di via La abitazione della moglie e della madre della moglie erano vicini ai giardini via i . L'imputato aveva dichiarato che viveva dai partenti.

1 giardini di via ono ubicati in zona molto vicina alla abitazione della p.o., ca. 100/150 m.

Alla medesima udienza di svolgeva l'esame dell'imputato.

Costui ha indicato di avere conosciuto la moglie nel 2003, e di essersi sposati perché lei attendeva un bambino. Si erano separati nel 2014. La aveva mandata via lui di casa. Durante la convivenza la aveva assistita, tanto che per coadiuvarla per i problemi che accusava alla schiena era stato licenziato nel 2014. Ad un tratto, dati i comportamenti della moglie, che usciva tutti i sabati e tornava alle 3 del mattino, aveva iniziato a dubitare che avesse altra relazione extraconiugale. La chiamava al telefono quando era fuori casa la sera e constatava che aveva il telefono scarico o spento. Aveva problemi economici. Alla fine del 2014 la aveva mandata via da casa. Le aveva chiesto di avere un attimo di pazienza per consentirgli di trovarsi una sistemazione al piano terra.

Il 13 giugno 2015 aveva portato i bambini vicino casa della moglie alla quale non doveva avvicinarsi, però rivendicava il diritto di non lasciare i bambini da soli in strada e di potersi avvicinare per riportarli alla madre. * '

Una mattina la p.o. aveva lasciato chiusi i bambini a casa a chiave.

La propria abitazione era già vicina alla abitazione della moglie e necessariamente avrebbe dovuto passare vicino alla abitazione. Le rispettive abitazioni erano ubicate in quella abitazione della moglie; in i. 20 la propria.

La moglie la aveva tradito con un suo amico, G S. Adesso la moglie aveva lasciato anche lui e viveva con altro uomo.

Non si era più fatto vedere dalla moglie, ma aveva frequentato quella zona in quanto proprio colà viveva.

Non si era più interessato alla moglie dopo che si erano lasciati.

Alcuni conoscenti gli avevano riferito che la moglie soleva girare molto con gli uomini; anche il proprio cugino, V M , gli aveva riferito la medesima cosa.

Il tradimento con S gli aveva dato fastidio.

D S è una sua amica. Si era recato presso la casa della moglie in talune limitate occasioni in considerazione del fatto di essere stato da costei incaricato di eseguire degli incombenti, solo su espressa chiamata della moglie.

Credeva di avere effettivamente detto alla moglie: “fatti vedere con quello che poi vediamo”.

Anche la moglie soleva insultarlo e dargli calci e pugni. Non aveva mai sporto denunzia. A breve si sarebbe tenuta l’udienza con gli assistenti sociali per l’affidamento dei 4 bambini.

Non aveva pronunziato la frase riportata nella imputazione "appena finisce tutto ti ammazzo, vacca di merda".

Talora si era recato a casa della moglie per portarle dei certificati medici che lei gli aveva chiesto di prendere dal medico.

La donna aveva cambiato il numero di telefono da quando si erano lasciati e quindi non la aveva più chiamata. L’attuale accompagnatore di sua moglie era di origine brasiliana ed è assuntore di stupefacenti. Aveva appreso tali notizie da tale M fidanzato della cognata; altre notizie le aveva apprese dal cugino ovvero dalla zia.

Per quanto riguarda l’episodio del 4 agosto, si era recato a prendere i bambini come concordato e li aveva condotti al centro commerciale di Di ritorno, era arrivato a casa per riportarli un’ora
prima e aveva intenzione di attendere quell'ora con i bimbi in macchina, ma la moglie li aveva voluti consegnati.

Il 5 agosto 2015 si trovava già ai giardini di via in un contesto in cui aveva avuto un ampliamento delle restrizioni impostegli con l’ordinanza cautelare. Voleva tenere i bambini. Era arrivata la moglie che le aveva detto che doveva andare via; aveva risposto che si trovava già li prima che lei arrivasse.

Non era ancora innamorato della moglie e non voleva neppure vederla, né ripristinare la relazione con costei. Non gradiva però la presenza del convivente brasiliano della moglie accanto ai bambini perché assuntore di stupefacenti.

La moglie a volte lo aveva percosso. Si era sempre occupato lui dei bambini, anche in costanza di matrimonio.

Si era recato nel periodo in contestazione presso la ex casa coniugale in quanto era stata la moglie a chiamarlo con numero anonimo per delle incombenze materiali, quali imbiancare, acquisto e montaggio di mobili per i bambini.

Aveva lavorato in nero per potere dare del denaro alla ex moglie.

Per quanto riguarda l'episodio del 30 giugno, aveva incontrato i suoi bambini in mezzo alla strada e li aveva presi per portarli alla mamma.

All'Udienza del 27.11.2017 veniva esaminata la teste **LL** , dedotta dalla difesa.
Costei dichiarava di conoscere sia 1'imputato, che la p.o., quest'ultima, in particolare, fin da quando erano piccole. Viveva da 50 anni in quella medesima zona ove vive la p.o., che adesso abita a 100 m. dalla sua abitazione. Era a conoscenza di discussioni tra i due. Era stata sempre presente, aveva cresciuto 1'imputato da piccolo. Nella coppia c'erano sempre discussioni, sia quando stavano insieme, sia quando si erano lasciati. Avevano discussioni perché lui trovava i bambini fuori in strada e quindi la chiamava per dirglielo. I bambini prima della separazione erano accuditi prevalentemente e stavano più con il padre; mentre quando era intervenuta la separazione i bambini erano lasciati liberi fuori casa; tale cosa provocava discussioni tra i coniugi separati. La donna a quel punto soleva dire al marito: "ti devi fare i cazzi tuoi, questi sono cazzi miei".

Aveva assistito a scene in cui l'uomo era per i fatti i fatti suoi quando ad un tratto era sopraggiunta la moglie separata che lo aveva insultato perché era al bar. Immediatamente dopo la donna soleva chiamare i CC.; tale episodio si era ripetuto anche pochi mesi prima dell'arresto dell'uomo.

Nel Marzo 2016 si trovava davanti al bar; era sopraggiunta la p.o. che aveva aggredito l'uomo dicendogli che doveva pagare al bar delle pendenze; l'uomo aveva risposto che se la sarebbe vista lui. L'imputato aveva una cartelletta in mano e la aveva rivolta contro la moglie dicendole: "ma vai a cagare".

La p.o. soleva chiamare spesso l'imputato per farsi coadiuvare in molte cose. Ciò sapeva anche perché l'imputato abitava da lei in quel periodo. L'imputato è suo nipote. L'uomo aveva il divieto di avvicinamento. Era la p.o. che si avvicinava all'imputato nei posti in cui sapeva di poterlo trovare. La donna si avvicinava all'uomo per pretesti. Prendeva tutti i pretesti possibili. L'imputato è però persona impulsiva e rispondeva alle provocazioni. La p.o. conosceva quali erano i punti deboli dell'imputato e "lo faceva esplodere". Aveva la p.o. tentato più volte di farlo arrestare. La donna le aveva detto espressamente più volte che voleva farlo finire in galera.

La p.o. aveva una relazione con S G , che scorgeva costantemente frequentare in quanto costui dimora nel suo stesso condominio.

Il teste **PV** dedotto dalla difesa, ha dichiarato di essere cugino dell'imputato e, in tale ambito di relazione di parentela, di avere conosciuto la p.o. in quanto moglie del cugino. Non aveva mai assistito nel periodo oggetto di contestazione a litigi, bensì a discussioni tra i due .

Capitava che la p.o. chiamasse l'imputato in quanto aveva bisogno di qualcosa.

A marzo 2016 si trovava vicino ai negozietti unitamente al cugino imputato allorquando era arrivata la p.o. urlando. Era l'episodio conclusosi con l'arresto dell'uomo.

La p.o. dopo che l'uomo era stato arrestato gli aveva chiesto se poteva procurare una abitazione all'imputato per la esecuzione degli arresti domiciliari.

Frequentava S G ed aveva comunicato all'imputato che c'era una storia sentimentale tra sua moglie e l'uomo.

All'Udienza 12.4.2018 veniva esaminata la teste **P G** dedotta dalla difesa, che ha indicato di conoscere le due parti di causa e di sapere che avevano litigi di famiglia. Era a sua conoscenza che la p.o. chiamava con il numero privato non riconoscibile sul display continuamente l'imputato per farlo andare a fare la spesa, cosa che lui la faceva e gliela portava a casa.

Aveva assistito a tali episodi un paio di volte mentre si trovava ai giardinetti.

La donna nel periodo successivo alla separazione chiamava l'imputato sempre e solo per fargli sbrigare delle incombenze, quali fare la spesa, acquistare o montare i mobili, e non già per indicare qualcosa che riguardasse i bambini.

La testa poi indicato di essere stata presente allorquando nell'ultima occasione di contrasto tra le parti, l'uomo si trovava "ai negozietti" e la moglie gli si era avvicinata insultandolo pesantemente e minacciandolo.

Spontaneamente poi l' imputato riferiva dei numerosi ostacoli che la ex moglie frapponeva ai suoi rapporti con i figli anche nel corso della detenzione per altri fatti, contrastando o rendendo difficoltosi anche i colloqui telefonici ai quali era autorizzato.

Gli elementi emersi a seguito della integrazione probatoria disposta ex art.

507 c.p.p. M4

Sono stati acquisiti i tabulati telefonici relativi al traffico sulle utenze in suo all'imputato ed alla parte civile: in particolare, tra le utenze **in uso all'imputato e in uso alla denunziante.**

Dai detti dati, che sono stati anche compiutamente raggruppati ed evidenziati sia dalla parte civile che dalla difesa dell'imputato, univocamente emerge la esecuzione di numerose chiamate effettuate dall'utenza della persona offesa all'utenza dell'imputato; molte delle dette chiamate risultano realizzate in orari e in giornate apparentemente non riconducibili a conversazioni con i minori, in quanto effettuate in giornate ovvero in orari astrattamente coincidenti con impegni scolastici. Per una compiuta contezza della entità delle conversazioni si fa rinvio alla diretta lettufa dei tabulati, segnalandosi in questa sede che si tratta di numerosi contatti telefonici instaurati dalla utenza della parte civile verso l'utenza dell'imputato.

ciò premesso
si

osserva

Questo essendo il materiale probatorio in atti, ritiene il decidente che non ricorrano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato un giudizio di penale responsabilità per il fatto contestato.

Nella valutazione dei fatti emersi si impongono due diversi ordini astratti di considerazioni, l'uno riferito al profilo della integrazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., l'altro riferito a quello della attendibilità delle dichiarazioni della p.o..

Sotto il primo profilo, quello cioè degli elementi per la configurazione del delitto di atti persecutori, è da osservarsi che questo configura **una fattispecie di reato abituale,** che vede la sua caratterizzazione nel compimento di più atti realizzati in momenti successivi, in un contesto in cui ciascuna delle singole azioni costituisce un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante. In particolare, il delitto di atti persecutori è reato abituale, **a struttura causale e non di mera condotta,** che si caratterizza per la **produzione di un evento di "danno"** consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente questo nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (così Cass. Pen. Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 260083). L'evento, pertanto, deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 262636). Esso, in particolare, differisce dai reati di **molestie e di minacce,** che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente **nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura,** o, in alternativa, di un **evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva Cass. Pen., Sez. Ili Sentenza n. 9222 del 16/01/2015 , in *Ced. Cass.* Rv. 262517).

Sotto il profilo soggettivo, poi, il delitto risulta integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, senza che possa in alcun modo rimandarsi ad alcun concetto di preordinazione di tali condotte, non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (così Cass. Pen. Sez. V, n. 43085 del 24/09/2015, in *Ced. Cass.* Rv. 265230.

Orbene, ritiene il decidente che la sequenza innanzi descritta non risulti integrata nel caso in esame, specificamente né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo.

Dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale invero, sembra essersi delineata una situazione di profondo malumore e di contrasto tra le parti dovuta prevalentemente all'accudimento dei minori, ma anche all'acredine che ciascuno dei coniugi separati nutriva nei confronti dell'altro, con continui screzi e litigi tra i due, con l'uomo che rinfacciava alla moglie separata la non attenta gestione dei figli, che vedeva lasciati in strada, ovvero costretti nel contesto della nuova convivenza intrapresa dalla donna con un uomo assuntore di stupefacenti, e la donna in tutto orientata, sulla scorta delle concordanti

Premesso che i testi esaminati su indicazione della difesa hanno la stessa dignità e le loro dichiarazioni la medesima valenza dei testi dedotti dal P.M. ovvero dalla parte civile, almeno fino a quando, come per tutti i testi, non emerga la incongruità del racconto o la sua eventuale palese falsità, i testi della difesa hanno indicato tutta una serie di atti posti in essere dalla p.o. nei confronti dell'imputato deliberatamente realizzati a fine di provocazione, ovvero per fare constatare - ad opera della Polizia di Stato tempestivamente chiamata in immediata sequenza - la presenza dell'imputato in contesti in cui non poteva permanere in forza del divieto di avvicinamento imposto. I medesimi testi hanno indicato di avere personalmente constatato che la po. ha contattato telefonicamente più volte l'imputato, nonostante il divieto imposto, al fine di farsi portare la spesa, ovvero acquistare/montare mobili per i bambini, oppure per la esecuzione di varie incombenze per la propria casa.

Tale sequenza contrasta gravemente con il paradigma del delitto di atti persecutori delineato, palesando apertamente, da un lato, sotto il profilo della condotta, che non vi è stata alcuna situazione di sistematica ed abituale persecuzione e di invasione della sfera della p.o. ad opera dell'imputato; dall'altro lato, sotto il profilo dell'evento, che la denunziante non ha patito alcuna situazione di reale ansia per le condotte di intrusione dell'imputato denunziate, che, anzi, il più delle volte ha direttamente sollecitato (richiesta di spesa o di esecuzione di incombenze varie), o provocato, come nelle indicazioni dei testi indicati dalla difesa.

Peraltro, la indicazione fatta dai testi delle richieste dalla p.o. all'imputato di provvedere a portarle la spesa, ovvero di montare i mobili dei bambini, evidenzia pienamente che costei non nutriva alcun timore, ovvero alcuna situazione di ansia nell'incontrare l'imputato, che, tra l'altro la stessa persona offesa, alla stregua di quanto indicato dai testimoni, spesso andava a trovare personalmente nei luoghi ove sapeva che il predetto potesse trovarsi per colà inscenare litigi.

In tale contesto di relazioni si iscrivono anche le dichiarazioni rese dalla madre della parte civile, la teste **L L** , allorquando ha dichiarato di non avere mai assistito ad episodi in cui i coniugi
avevano litigato, cosi come anche ad insulti ovvero a minacce rivolte dall'imputato alla moglie. La detta teste ha specificato solo che *"la figlia aveva paura di essere minacciata dall'uomo* conseguentemente che la stessa nutriva il timore in tutto soggettivo di essere minacciata, in assenza, quindi, di una attualità di minacce.

Del pari anche la teste **D S** ha indicato di non aver mai sentito minacce da parte

dell'imputato alla moglie, ma solo insulti e che l'imputato non aveva minacciata di morte la moglie, ma le aveva detto *"fatti vedere con un altro che poi vediamo",* escludendo che le avesse detto "... che ti ammazzo".

Del resto che la denunziante parte civile non temesse le intrusioni dell'imputato nella sua sfera privata risulta evidenziato da altra circostanza emersa a seguito **dell'approfondimento probatorio di ufficio:** si è visto sopra infatti, a seguito della acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze interessate alle chiamate oggetto di accertamento nel procedimento, come sia emerso che la p.o. ha contattato più volte l'imputato dalla sua utenza telefonica, con ciò stesso, tra l'altro, lasciando impresso sulla utenza dell'imputato proprio quel recapito telefonico che aveva pure indicato di avere dovuto cambiare per evitare che l'uomo la contattasse. Non si può non osservare, pertanto, la intrinseca contraddittorietà di un atteggiamento di timore per atti persecutori con cambio dichiarato in due occasioni di utenza telefonica da parte della p.c., se poi essa stessa deliberatamente si è spinta a chiamare dalla propria utenza l'imputato, instaurando con costui quei contatti che in querela ha indicato di temere, e rilasciandogli, tra l'altro, il proprio numero di telefono.

Quanto precede introduce il tema della attendibilità delle dichiarazioni della p.o.

Al riguardo il costante arresto giurisprudenziale espresso dal Supremo Collegio è nel senso che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 in *Ced. Cass.* Rv. 261730; nel medesimo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 in *Ced. Cass.* Rv. 265104, che ha escluso che alle dichiarazioni della persona offesa debbano applicarsi le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.). La Corte ha indicato poi

M' costantemente che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata.

Da considerarsi anche rarresto giurisprudenziale reso in punto di eventuale valutazione frazionata delle dichiarazioni della p.o. . Cass. Pen., Sez. V, n. 46471 del 19/10/2015, in *Ced. Cass.* Rv. 265874, ha indicato che "è *illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato*". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di appello ha diversamente valutato le medesime dichiarazioni della persona offesa, in ordine a fatti concernenti la responsabilità di più imputati, facendone derivare per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza spiegare compiutamente le ragioni poste a base della divergente valutazione).

Occorre, in definitiva, affinchè le dichiarazioni della p.o. assumano valido ed utile fondamento di un giudizio di responsabilità, una verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

In difetto di tali caratteristiche, le dichiarazioni della p.o. non possono costituire valido elemento di responsabilità a carico dell'imputato.

Corollario di tale affermazione ed anche quella secondo la quale anche nella valutazione degli ulteriori elementi acquisiti al procedimento occorre distinguere tra gli elementi conoscitivi rappresentati da altri testimoni diretti sul fatto sono da provare, da quelli indiretti, come nel caso, ad esempio, assai ricorrente, in cui il pubblico ministero, ovvero la parte civile, chiamino a deporre in qualità di testimoni parenti, amici, vicini di casa, che la rappresentazione degli avvenimenti oggetto di contestazione hanno ricevuto dalla persona offesa e che non hanno, invece, conosciuto per scienza diretta sui fatti. Come ognuno vede, invero, la eventuale valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa finiscono con il re fluire anche su tali prove dichiarative, in definitiva riposando queste ultime e trovando fondamento sempre ed esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, con la conseguenza che anche queste dichiarazioni risultano travolte dalla inattendibilità ovvero dalla scarsa attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Diversamente, invece, qualora i testimoni riferiscano fatti e circostanze direttamente appresi, anche se eventualmente limitati solo ad una porzione della condotta abituale, tali dichiarazioni rivestano idonea efficacia probatoria.

Nel caso sottoposto ad esame, le dichiarazioni della persona offesa sono apparse in più punti smentite in ordine a porzioni/segmenti di fatti narrati da altri elementi acquisiti al procedimento, di ordine fattuale ovvero logico.

Si è già detto del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi dedotti dalla difesa.

Ma la smentita più sicura alle dichiarazioni della p.o. costituita parte civile provengono dai dati emersi dall'esame dei tabulati telefonici sulle utenze in uso a costei. E' emerso, invero, che in più occasioni la p.o. ha contattato l'imputato. I detti contatti sono stati riportati dal difensore della parte civile alle necessità connesse alla gestione dei figli ed alla circostanza che i figli dovevano parlare con il padre.

Tale ultimo dato è smentito dalla duplice considerazione che i bambini, per diretta indicazione della p.c., avevano delle proprie utenze telefoniche con le quali comunicare con il padre, gravato dal divieto di contattarli sulle utenze della madre; anzi, proprio tale punto ha rappresentato oggetto di specifica doglianza da parte della p.c., che ha lamentato di essere stata contattata sulla sua utenza dall'imputato al fine di parlare con i bambini, nonostante il divieto e nonostante i minori fossero appositamente muniti di apparecchio telefonico proprio per essere contattati dal padre. Dall'altro lato, dalla considerazione che, come esattamente rilevato dal difensore dell'imputato, i contatti risultano instaurati anche in giornate feriali ed in orari in cui normalmente si tengono le lezioni scolastiche, quando quindi i bambini presso che certamente non si trovavano a casa per essere a scuola.

Il tutto senza considerare che la teste **P G** ha indicato di essere a conoscenza, per averlo in talune occasioni personalmente verificato, che la p.o. soleva chiamare con il

numero privato non riconoscibile sul display continuamente l'imputato per spingerlo a fare la spesa, cosa che lui la faceva, portandogliela a casa.

Il numero dei contatti direttamente intrapresi ad opera della parte civile sulla utenza dell'imputato (ma anche le date e gli orari delle chiamate) è elemento idoneo a gettate profondi elementi di perplessità in ordine alla veridicità ed alla linearità del racconto della p.o. come articolato in danno dell'imputato, e si raccorda pienamente con le indicazioni sul punto pervenute dai testi della difesa, che hanno univocamente indicato che era la p.o. a contattare più volte l'imputato, per le motivazioni più varie, con costui che costantemente cedeva ai richiami della moglie ogni qual volta costei lo chiamava, facendosi in talune occasioni trovare in contatto con costei nonostante l'espresso divieto.

Non vi chi non veda, peraltro, al di là dei profili di profonda inattendibilità delle dichiarazioni della p.o., come la condotta di una persona vittima *Gel reato di atti persecutori mal si concili con continue chiamate telefoniche fatte dalla "vittima" al suo "persecutore".

Complessivamente può dirsi che tra imputato e persona offesa vi siano state più che azioni persecutorie da parte del primo nei confronti della seconda, litigi reciproci, derivanti da malumori ricambiati, fatti e dissapori che le due parti di causa solevano rinfacciarsi nelle fasi successive alla cessazione del loro legame matrimoniale.

L'imputato ha apostrofato in talune occasioni la moglie con epiteti ingiuriosi, in contesti che integrerebbero formai depenalizzato delitto di ingiuria.

Quanto alle minacce, la teste C S ha indicato che l'imputato aveva pronunziato nei confronti della p.o. la frase *"fatti vedere con quello che poi vediamo".* La madre della p.o., nel segnalare di non avere mai visto personalmente litigi o intemperanze, ha specificato che la figlia aveva paura di essere minacciata dal marito. La p.o. ha indicato di avere udito in una occasione l'imputato dire *"ti ammazzo".*

Anche in riferimento ad una eventuale profilo valutabile ai sensi dell'art. 612 c.p. , il compendio probatorio testé descritto appare assai insufficiente per ritenere integrato il delitto di minaccia.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono ritiene questo decidente che complessivamente difettino nel caso in esame univoci elementi idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato per il delineato delitto di atti persecutori, ovvero per fattispecie di reato eventualmente indicate per porzioni e specifici segmenti della condotta (eventualmente fatti riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 612 c.p., 660 c.p., o altro) diversi e autonomi rispetto al depenalizzato delitto di ingiuria.

Nei confronti del D va quindi emessa pronunzia liberatoria perché i fatto non sussiste.

Quali disposizioni accessorie, va indicato che la p.c. risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ne consegue che in forza della pronunzia della Suprema Corte, resa con sentenza di Sez. IV, 16/07/2009, n. 42508, vanno ugualmente liquidate, richiamando i principi espressi in sentenza, con onere a carico dell'Erario, le spese di assistenza, costituzione e rappresentanza della parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato: la misura va stabilita, come da protocollo stipulato in data 30 novembre 2016 tra il

Presidente del Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente della Camera Penale in Milano, in €. 1.100,00 per complessivo onorario; somma che va aumentata del 30 % essendo stati escussi più di 5 testimoni , quindi euro 1.430,00, cui deve essere aggiunto il 15 % per rimborso forfettario spese, I.V.A. e C.P.A.,.

In favore della difesa dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va liquidato analogo compenso di cui sopra (euro 1.430,00, cui deve essere aggiunto il 15 % per rimborso forfettario spese, I.V.A. e C.P.A.).

PQM

- visto l' art. 530 c.p.p. -

Assolve D ***D*** dal reato di cui all'art. 612 bis c.p. ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Ricorre la fattispecie di reato residuale di cui all'art. 594 c. I c.p., in ordine alla quale va dichiarato N.L.P. nei confronti dell'imputato, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato ex D.Lvo n.

7/2016.

Vista la pronunzia della Suprema Corte, resa con sentenza di Sez. IV, 16/07/2009, n. 42508, liquida, con onere a carico dell'Erario, le spese di assistenza, costituzione e rappresentanza della parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, nella misura di €. 1.100,00 per complessivo onorario; somma che va aumentata del 30 % essendo stati escussi più di 5 testimoni , quindi euro 1.430,00, cui deve essere aggiunto il 15 % per rimborso forfettario spese, I.V.A. e C.P.A., come da protocollo stipulato in data 30 novembre 2016 tra il Presidente del Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente della Camera Penale in Milano.

Parimenti liquida in favore della difesa dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato la medesima somma di cui sopra (euro 1.430,00, cui deve essere aggiunto il 15 % per rimborso forfettario spese, l.V.A. e C.P.A.).

Visto Kart. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg- 90.

Milano 5.9.2018

il

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto da

dr.ssa Elisabetta Canevini Presidente est. dr.ssa Nicoletta Marchegiani Giudice dr.ssa Angela Di Gennaro G.O.P.

all'udienza del 10.09.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

T IV nato in il 1978, elettivamente domiciliato presso il precedente difensore di fiducia, Avv. del foro di con studio in

assente

Difeso di fiducia dall'avv. , del , con studio in

presente

Imputato

1. del reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n. 11 quinquies e 572 c.p., perché maltrattava la moglie, M Se anche in presenza delle minori F J di anni quindici, figlia della Me ed avuta da una precedente relazione e T L - nata a Milano 1714-costringendola a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, ingenerando nella stessa un perdurante stato d'ansia e paura, nonché il fondato timore per la propria incolumità e delle figlie. In particolare, la ingiuriava di continuo con epiteti quali "MAROCCHINA DI MERDA..PUTTANA..IGNORANTE"; la minacciava mostrando le armi che

deteneva e di portarle via la loro figlia L di rovinarle la faccia con l'acido; la picchiava di continuo tirandole i capelli e colpendola con schiaffi al volto, trascinandola per terra, cagionandole anche un traumatismo superficiale della faccia, del collo, del cuoio capelluto; tratteneva la figlia minore

all'estero contro la volontà della madre; con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18.
In Milano, fino al 5.6.15

2. del reato p. e p. dagli artt. 61 co. In. 5 e 574 bis co. 1 e 3 c.p. perché, trattenendo la figlia
minore T L - nata ai l 2014 - all'estero ovvero a . in impediva alla moglie, M S l'esercizio della potestà genitoriale; con l'aggravante ai aver commesso il fatto su soggetto minore degli anni diciotto, essendo il genitore e di aver profittato di circostanze di tempo, di luogo (assenza della madre) e di persona (figlia), anche in riferimento all'età (nove mesi), tali da ostacolare la privata difesa.
In Milano (luogo di residenza della madre), in permanenza attuale

3. del reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n. 2 e 628 c.p., perché, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 4), mediante violenza consistita nello spingere a terra la moglie M S , nel trascinarla per i capelli, s'impossessava dello smartphone Apple iPhone 5, detenuto dalla stessa e al cui interno vi erano custodite fotografie ritraenti la vittima in abiti succinti.
Fatto aggravato in quanto commesso all'interno della privata dimora della sig.ra M 8 in Milano.
In Milano nel mese di aprile 2015

4. del reato p. e p. dall'art. 595 co. 3 c.p. perché, diffondendo fotografie della moglie in abiti succinti, attraverso la rete internet e a mezzo del sito italyescortzone.com, offendeva la reputazione di M ' Si *; con l'aggravante di aver recato l'offesa con il mezzo di internet.*
In Milano in data posteriore e prossima al mese di aprile 2015

In cui è parte civile S M , nata a 1975,
domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia, Avv. del Foro di con studio

in (MI),

Da avvisarsi delle vicende relative alla libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: per i reati di cui al capo 2) e 3) la pena di anni 6 di reclusione ed euro 1500,00 di multa, non applicata la continuazione e non concesse le attenuanti generiche. Per i capi 1) e 4) l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.

Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto:

Per il capo) in via preliminare, sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, posta l'omessa richiesta da parte del P.M. di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., in relazione al procedimento n. 60276/14 r.g.n.r. archiviato in data 19/06/2015.

In principalità, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nell'ipotesi dubitativa ex art. 530 co. 2 c.p.p.

Per il capo 2) in via pregiudiziale, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato vista la presenza di una sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione pregiudiziale sullo stato di famiglia ex art.3, u.c., c.p.p.

In via preliminare, non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità posta l'assenza dell'imputato sul territorio dello Stato, ex art. 10, co. 1, c.p.

In principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nell'ipotesi dubitativa di cui all'art. 530 co. 2 c.p.p.

Per il capo 3) in via preliminare, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., emettere sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità, posta l'intervenuta remissione di querela in data 27/01/2015 e successivo decreto di archiviazione datato 19/06/2015 relativo al procedimento penale n. 60276/14 r.g.n.r.; nonché per la presenza di una causa di non punibilità ex art. 549 c.p.

In principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nell'ipotesi dubitativa di cui all'art. 530 co. 2 c.p.p.
Per il capo 4) in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso anche nell'ipotesi dubitativa di cui all'art. 530 co. 2 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 03.03.2017, M i T è stato rinviato a
giudizio innanzi a questo Tribunale, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica.
Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa S M
L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in assenza dell'imputato, si è svolta con le seguenti modalità: **ud. 10.05.2017:** richieste istruttorie delle parti, meglio specificate a verbale. Il Tribunale ammetteva le prove orali richieste ed esprimeva riserva sulla formulazione delle prove documentali.
L'udienza del **18.10.2017** veniva rinviata d'ufficio al 22.01.2018 a seguito di trasferimento ad altro ufficio di un membro del Collegio.
ud.22.01.2018 rinvio per legittimo impedimento del difensore;
ud. 19.03.2018: ordinanza istruttoria di acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa con esclusione delle cnr redatti dall'autorità di PG di Montecarlo (si rimanda all'elenco indicato nella nota di produzione);
esame dei testi N M e S ' M - quest'ultimo svoltosi con modalità protetta (utilizzo di aula dotata di specchio unidirezionale, in accoglimento dell'istanza formulata dalla PC e dal Pm, per i motivi meglio indicati a verbale); le parti concordemente rinunciavano all'ascolto della teste J; F minore d'età, con richiesta di acquisizione degli atti relativi alla sua audizione protetta nelle indagini preliminari (03.12.2015);

ud. 09.04.2018: esame dei testi della parte civile dr.ssa P . B (all'esito del cui esame veniva acquisita la relazione di consulenza tecnica dalla stessa redatta) e Sa N C B ; acquisizione documentale come meglio precisato a verbale; *s-y*

3

ud. 02.07.2018: esame dei testi della difesa Ss 0 e V 1 ; il PM depositava

gli atti relativi alla audizione protetta di J; F , di cui all'accordo espresso all'udienza del 19.03.2018. Trattandosi di atti raccolti con verbale riassuntivo e videoregistrazione su supporto CD, si disponeva - nulla osservando le parti - la trascrizione integrale del contenuto audio del suddetto CD (trascrizione qui depositata il 05.07.2018); acquisizione di documenti come meglio specificato a verbale;

ud. 10.09.2018: acquisizione della relazione di servizio redatta dalla Divisione di Polizia Urbana del Principato di Monaco in data 21.12.2014 e 22.12.2014, su concorde richiesta delle parti a seguito della ripetuta non comparizione degli operanti del suddetto ufficio, pur ritualmente citati dalla difesa presso il Principato di Monaco.

Acquisizione di memoria contenente dichiarazioni spontanee dell'imputato.

Le parti, concordemente, rinunciavano all'ascolto degli ulteriori testi, pur ritualmente indicati in lista.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il Tribunale decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene il collegio che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si debba pervenire ad un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine a ciascuno dei reati qui a lui ascritti.

***

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto condotte di maltrattamento in famiglia asseritamente patite da 5 M; nel corso della sua relazione affettiva e coniugale con l'imputato M
T . In tale contesto, si sarebbe anche perpetrata la contestata condotta di trattenimento all'estero (ed in particolare in J , L i della figlia minore della coppia L i Ti nata 1'08.10.2014, oltre che quelle di violenta sottrazione di un telefono cellulare e di pubblicazione diffamatoria di fotografie ritraenti S M
Da rilevare che la questione relativa alla sottrazione internazionale della minore L T è stata oggetto di procedura per sottrazione internazionale di minore ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, promossa da S M; presso l'autorità 1 quale Stato ove si trovava la minore. Il Tribunale di con sentenza del 23.11.2015, respingeva la richiesta di rientro della minore in Italia, affermando che la era da considerarsi abituale residenza della minore.
A parere di chi scrive, tale quadro non può esimere questo Tribunale dal pronunciarsi sui fatti qui posti al vaglio dibattimentale, atteso che l'accertamento della sussistenza o meno del reato di trattenimento di minore all'estero in violazione dell'art. 574 bis cp e della conseguente limitazione dell'esercizio della potestà genitoriale in capo alla presente parte offesa S ' i M prescinde dalle successive determinazione relative alla collocazione della minore in virtù del suo preminente interesse.
Può infatti ritenersi pacificamente accertato, per essere stato riconosciuto dalla stessa difesa, che nel

luglio 2015 M T
e S M erano ancora sposati, avendo concordemente deciso

di non presentarsi all'udienza fissata per il 3 luglio 2015 innanzi al tribunale di Milano. All'epoca dei fatti, dunque, nessuna statuizione era stata assunta

quanto agli eventuali effetti della cessazione del matrimonio ed all'esercizio della potestà genitoriale. E' dunque in tale quadro che deve essere ricostruita e valutata la condotta qui contestata all'imputato.
Di seguito, dunque, la ricostruzione dibattimentale della vicenda, che deve prendere le mosse dalle dichiarazioni della parte offesa.
Occorre subito evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, anche innanzi ad altra Autorità Giudiziaria, il dichiarato della parte offesa è risultato privo di significative contraddizioni (se non quelle collegate al trascorrere del tempo), coerente con l'evolversi delle vicende via via narrate e caratterizzato da una significativa corrispondenza al vissuto personale, ancora tangibilmente doloroso da evocare.

S; 1 (ud. 19.03.2018 pag. 17 ss trascr.) - ascoltata con modalità protette in accoglimento della richiesta formulata dal Pm e dalla PC - riferiva di aver conosciuto M; ' T< nel settembre 2013[1] a Milano, dove lei viveva insieme a sua figlia J nata nel corso del suo primo matrimonio. Quando si erano conosciuti, T le aveva detto di essere il titolare di alcuni ristoranti e di un'azienda che si occupava di riscaldamenti, ma poi aveva scoperto che egli aveva una agenzia di *"secwity e body guard"* che operava in ; La relazione si sviluppava tra Milano e Montecarlo, dove T aveva una casa e molto presto decidevano di sposarsi e di avere un figlio ("e *purtroppo è stato tutto veloce, però io mi sono innamorata, l'ho amato tantissimo, perché poi all'inizio lui era una persona meravigliosa'").* Poco dopo restava incinta. Nell'agosto 2014 si sposavano in , e 1'08.10.2014 nasceva a Milano la piccola L La teste precisava che in tale primo periodo era capitato di trascorrere qualche week end in ma la base della sua vita era sempre rimasta a Milano dove aveva sempre tenuto il suo appartamento di
cominciava a

cambiare
perché non voleva che
sua
Man mano che si avvicinava la nascita della bambina, T (atteggiamento pretendendo di trasferire tutta la famiglia in] figlia crescesse in Italia e cominciava a tenere atteggiamenti aggressivi: *"è nata la bimba e lui basta, comincia a dirmi ... mi strappava la mano, comincia a mettermi le mani addosso, comincia a dirmi: io non ti permetterei mai di crescere la mia bambina in questo paese; io ero diventata una marocchina di merda, gli italiano sono degli zingari, e poi parlava lui sempre singolare, che è sua figlia, non mi avrebbe mai permesso, per nessuna cosa al mondo, che la sua bambina, come parlava lui, che parlasse lo zingaro, cioè l'italiano".*

Durante la gravidanza, per tale motivo, aveva organizzato un viaggio a Medjugore sperando di smuovere i suoi sentimenti.
Precisava che avevano più volte parlato di trasferirsi in ma per lei doveva essere una cosa graduale perché non intendeva staccare la sua figlia maggiore J dalla sua vita milanese senza prepararla.

Dopo la nascita della bambina, dunque, gli atteggiamenti aggressivi del marito diventavano costanti. Inoltre, egli l'aveva isolata dai suoi amici e dalla sua famiglia, lamentandosi ogni qual volta lei avesse contatti con loro. Era molto possessivo.
La prima volta che l'aveva aggredita fisicamente stava allattando la bambina che aveva soltanto 6 giorni. Ricordava che erano tornate dall'ospedale da soli due giorni, dopo il parto cesareo. Lui si era risentito perché voleva prendere in braccio la bambina e lei gli aveva risposto che avrebbe prima finito di allattarla. Il marito aveva reagito violentemente dicendole che non doveva permettersi di dirgli come comportarsi con sua figlia, le aveva detto che le avrebbe bruciato la faccia con l'acido e le aveva tirato i capelli.

Continuamente le intimava di non contrariarlo *"perché le donne con lui non devono rispondere ",* Ricordava che dopo la nascita di L sua mamma l'aveva raggiunta a Milano per farle visita ma T non aveva gradito la sua presenza. Lei aveva espresso il suo disappunto per la cosa e Ti l'aveva minacciata, le aveva intimato di *"chiudere la bocca"* e l'aveva aggredita davanti alla madre tirandole i capelli (episodio che non aveva mai denunciato).

Precisava che T si assentava spesso per lavoro e trascorreva con lei soltanto il week end. Nel frattempo aveva saputo della effettiva attività lavorativa del marito, il quale girava sempre armato e spesso accompagnato da altre persone armate.

Era anche avvenuto che la minacciasse con la pistola: *"mi ha detto sempre che mi fa fuori, mi spara, mi ammazza, mi rovina con l'acido "*,

---

[1] Inizialmente aveva indicato il 2014, ma nel corso dell'esame emergeva con tranquillità che la relazione era effettivamente iniziata nel 2013.

La loro relazione diventava molto altalenante. In un primo tempo lui chiedeva il divorzio, forse per farla spaventare sapendo che lei teneva molto alla famiglia. Poi tornavano insieme. Una seconda volta lo chiedeva lei e nuovamente decidevano di rinunciare, provando ancora una volta a ricucire la situazione.

A seguito di contestazione ricordava che in tale periodo si erano incontrati dall'avvocato e T le aveva proposto di darle 20.000 euro al mese ed una Range Rover in cambio di poter tenere con sé la bambina cosa che lei aveva fermamente rifiutato.

Durante la seconda fase di separazione (tra il maggio 2015 ed il luglio 2015) T un giorno si presentava a Milano in corso chiedendole di portare la bambina in strada per poterla

vedere. Lei era in casa con la sorella ed era molto spaventata ("zo *ero già agitata da moriré"),* comunque decideva di assecondare la richiesta del marito e scendeva con la sorella e la bambina. T prendeva subito la piccola e se la metteva su una spalla bruscamente, la bambina cominciava a piangere molto forte e lei gli chiedeva di dargliela per calmarla, ma lui si rifiutava insultandola: *"marocchina di merda, stammi lontano, fai schifo, chiudi quella bocca* Visto che il marito stava andando verso la sua macchina, ed era come al solito accompagnato da persone annate (tre persone, una delle quali aveva riconosciuto come una delle sue guardie del corpo), si allarmava ancora di più e cominciava a strillare chiedendo alla sorella di chiamare le forze dell'ordine. Il marito a questo punto tornava indietro e le riconsegnava la bambina.

Dopo questo fatto, tuttavia, pur essendo già stata avviata la pratica per il divorzio, il marito la convinceva a rinunciare *("perché è un manipolatore, io ho ceduto, perché io amo la mia bambina, siccome Ji è cresciuta da sola, per il bene della mia bambina volevo dare una possibilità a lui").* Pertanto

non si presentavano all'udienza per il divorzio in Italia che era fissata per il 3 luglio 2015.
Così lui le prometteva che le cose sarebbero andate bene e le chiedeva soltanto di portare la bambina *a* in , per una settimana, per farla vedere ai nonni. Cosa alla quale lei acconsentiva.
Si portava quindi con entrambe le figlie presso la casa del marito, che si trova in mezzo a un bosco, dove egli sta sempre con le sue guardie del corpo. Una sera, nella notte tra 1'08 e il 9 luglio 2015, il marito aveva "fatto baldoria" con gli amici fino a tardi e lei si era un po' risentita, anche perché la situazione in casa era sempre presidiata dalle guardie del corpo che non le lasciavano alcuna privacy. Nella notte, verso le 04.30. si era svegliata per allattare la bambina e non la trovava più. Si accorgeva che mancava anche la borsa dove teneva le cose della figlia e rendendosi conto dell'accaduto cominciava ad agitarsi ed a tremare. Correva dalla figlia maggiore J) per

avvisarla e si rendevano conto che erano state chiuse in casa. Per meglio dire, la porta di casa era aperta ma era stato chiuso a chiave il cancello del giardino, tanto che per uscire avevano dovuto scavalcarlo. In casa non c'era più nessun altro.

Si rendeva subito conto che il marito aveva attuato ciò che le aveva prospettato più volte *"perché me l 'aveva detto tante volte, ma non pensavo".* Il marito aveva anche portato via i passaporti, sia il suo sia quelli di entrambe le sue figlie.

Da allora non aveva più visto L

Man mano che si faceva giorno cercava di contattare qualcuno che potesse aiutarla. Chiamava i suoi avvocati che prospettavano la possibilità che il marito sarebbe tornato. Cercava di chiamare il marito, ma inizialmente non le rispondeva. Dopo un po' le rispondeva dicendole che aveva portato la bambina a fare colazione e sarebbe tornato. Pur dubitando della cosa, cominciava a preparare la pappa per L , ma lui non arrivava e non rispondeva più al telefono. Scavalcava il cancello per andare a ricaricare il cellulare, raccogliendo tutte le monete di cui disponeva, perché non aveva più neanche la carta di credito. Inoltre non parlava la lingua e la casa era isolata e non poteva chiamare un taxi. Contattava l'ambasciata italiana di love trovava il supporto di CI D R

Gli avvocati italiani le consigliavano di fare rientro al più presto in Italia, cosa che la lasciava titubante perché non voleva andarsene lasciando I in

Nel tardo pomeriggio una guardia del corpo del marito le riportava il suo passaporto e quello di J<

Quella sera lei e J dormivano ancora a casa e la mattina dopo l'ambasciata mandava in loro aiuto un funzionario italiano (P' Ti che l'aiutava a recarsi alla polizia a fare denuncia. In tutte queste attività veniva sempre seguita da una delle guardie del corpo del marito.

Successivamente, durante un'udienza presso il tribunale di Ricordava di essere stata molto colpita dal fatto di aver visto il marito arrivare in tribunale in macchina con il giudice.
apprendeva che il marito aveva li prodotto delle fotografie che la ritraevano in abiti succinti, sostenendo che lei si prostituisse. Aveva quindi cercato in internet ed aveva trovato delle fotografie che erano state estratte da un suo telefono cellulare. Foto che erano state scattate in forma privata e mai divulgate. Le foto erano riportate su un sito di offerte di prestazioni sessuali con l'indicazione del prezzo richiesto ed il suo numero di telefono
("col mio numero di telefono che
avevo da anni, che ci tenevo, dove mi chiamava mia mamma, mi chiamava mio papà") numero che aveva dovuto per questo cambiare.
Riconosceva le fotografie qui prodotte, che le venivano sottoposte in visione .

AL [2]Cfr. prod 19.03.2018

Ricordava che una volta il marito “era *andato fuori di testa",* l’aveva minacciata, aveva anche buttato la bambina per terra, aveva spaccato molti oggetti, l’aveva schiaffeggiata, le aveva sottratto il telefonino togliendoglielo dalla tasca dei pantaloni, ed aveva buttato a terra anche lei. J che era presente, si era spaventata ed aveva chiamato i Carabinieri, sentito ciò, il marito le spingeva la testa contro il muro, e si allontanava tenendo il suo telefono cellulare.

Precisa che si trattava di un’occasione in cui egli era arrivato improvvisamente di sera senza avvisarla pretendendo di vedere la bambina e lei si era arrabbiata.

A seguito di tale vicenda si era recata al Pronto Soccorso. Riteneva che tali fatti potessero essersi svolti il 06.01.2015, ma non ne era sicura. Ad ogni modo affermava di essere andata al pronto soccorso una sola volta.

Aggiungeva che si trattava di una modalità aggressiva che si era ripetuta anche in altre occasioni, più volte, ma lei preferiva non fare continuamente denunce.

Era capitato spesso che la prendesse per il collo, la soffocava, la prendeva per i capelli. Non era mai andata al pronto soccorso, si limitava a piangere. Precisava di non aver mai reagito alle aggressioni del marito, anche perché è dotato di una notevole prestanza fisica.

Esaminata una fotografia che lo ritraeva con dei graffi [1], affermava che si trattava di una fotografia che non aveva mia visto e che spesso il marito riportava lesioni durante gli allenamenti che faceva per il suo lavoro.

Quanto alla frequentazione di ricordava di essere stata qualche volta nell’appartamento

di T< ' sia prima che dopo la nascita di L In ima di queste occasioni erano sorti dei problemi. Avevano fatto “una brutta litigata” e lei aveva chiamato la polizia. All’arrivo degli operanti, però, lui aveva subito cominciato a

parlare inglese e lei era rimasta tagliata fuori dalla comunicazione. Tanto che lui aveva affermato che non voleva che lei restasse in casa e la polizia la faceva allontanare lasciando la piccola I a casa col padre mentre lei e J erano andate in albergo. Il giorno seguente riusciva a riprendere la piccola ed a tornare a Milano. Lui non gliela voleva dare ed era stato necessario far intervenire una assistente sociale.[2]

Precisava di non essere in grado di ricostruire la successione temporale delle vicende patite ("*perché io veramente sono in un periodo veramente, non sto molto bene. Io da quel momento sono morta"').* Dopo il luglio 2015, per circa un anno e mezzo si era completamente ritirata, non usciva, non mangiava, non si lavava.

---

[1] Doc. 2 prod. difesa

[2] Cfr. doc. 3 prod. difesa, qui acquisiti su accordo delle parti

Aggiungeva che in erano già stato dichiarato il divorzio e la bambina era stata affidata al padre.
Ricordava che durante una delle udienze il marito aveva prodotto un filmato da lui fatto che riprendeva una occasione in cui lei si era arrabbiata perché lui pretendeva di far visita alla bambina senza preavviso. Nel corso dell'udienza erano state tradotte in modo errato le parole da lei pronunciate in italiano, facendo apparire che lei avesse detto che avrebbe rotto un vaso in testa alla bambina. L'interprete che l'assisteva aveva cercato di segnalare che la frase non andava tradotta così, ma T la *"insultava dicendole in italiano di stare zitta, che non capiva un c... e la donna si metteva a piangere*
Su richiesta della difesa ricordava di essere stata in i per circa 15 giorni anche nell'autunno 2014. Escludeva di essersi lì recata altre volte oltre al periodo del luglio sopra descritto, anche a causa del fatto che l'autorità lettone ha emesso un ordine di allontanamento nei suoi confronti vietandole di avvicinarsi a L Ricordava che la sorella era andata a trovarla in durante il predetto soggiorno.
Quanto alla documentazione prodotta dalla difesa con riferimento all'iscrizione ad una scuola della sua figlia maggiore J ' ribadiva che anche immediatamente dopo il matrimonio, nell'agosto 2014, era sua intenzione fare in modo che il trasferimento della famiglia in avvenisse gradualmente, senza pregiudicare la figlia maggiore. Aveva quindi provveduto inizialmente ad iscriverla ad una scuola al solo fine di farle studiare l'inglese durante il soggiorno estivo. Scuola che aveva effettivamente frequentato per due mesi. Quanto alle prospettive successive, tutti i documenti erano stati raccolti su iniziativa del marito.
Peraltro precisava che J frequentava il liceo presso la scuola i in Milano non

ho mai interrotto tale ciclo di studi.
Esaminate le copie degli *screen shot* qui acquisite confermava che provenivano dal suo cellulare e che le aveva prodotte allegandole ad una delle querele presentate[5].

La sorella della parte offesa, N M (ud. 19.03.2018 pag. 3 ss trascr.) ricordava di aver conosciuto M T circa una settimana dopo il matrimonio con la sorella, quando li raggiungeva a Milano per l'occasione. Dopo il matrimonio spesso la sorella le raccontava di venire maltrattata. Le diceva che T,, la insultava *(^marocchina di merda, chiudi quella bocca, io ti*

ammazzo, ti brucio con l 'acido le tirava i capelli, ed ancora che veniva picchiata. Spesso anche
davanti alla figlia maggiore di S. J
Successivamente, dopo che i due si erano separati, nel 2015, la sorella l'aveva chiamata pregandola nuovamente di raggiungerla a Milano e spiegandole che il marito la maltrattava. Lei si era quindi recata dalla sorella in , per due giorni durante i quali M cercava S
per vedere la bambina. Erano pertanto scese in strada per incontrarlo, andando in un bar. Nel corso di tale incontro, tuttavia, 1 prendeva la bambina dal passeggino, se la metteva in spalla, e cominciava ad allontanarsi camminando verso un parco. La bambina piangeva e la sorella cercava di convincere l'uomo a darle la piccola per calmarla, con la promessa che gliela avrebbe ridata subito dopo ma lui le rispondeva molto bruscamente ^*chiudi quella bocca di merda, che non ti permetti, stai zitta")* e continuava a camminare velocemente. Ricordava che insieme a T c'era anche un altro uomo che le seguiva. T arrivava vicino alla sua macchina, dove c'erano altri due uomini, uno dei quali visibilmente armato ("uno *aveva la pistola", "l'ho visto, perchè si è spostato la giacca* "). Pioveva e S era molto impaurita e preoccupata, tremava e le diceva di chiamare i Carabinieri. Accortosi che stava chiamando le forze dell'ordine, T< tornava indietro e ridava la bambina a S . Quindi insieme tornavano di corsa in casa *(gabbiamo preso noi la bambina, siamo scappate, saliti su, tremava tutta"').*
Malgrado la situazione problematica, la sorella aveva comunque deciso di dare un'altra possibilità al marito ed erano tornati insieme. Tanto che era andata con lui a Tuttavia, prima dell'estate 2015, S le telefonava nuovamente disperata pregandola di raggiungerla. Era stata *z* circa una settimana ed ancora aveva avuto modo di assistere di persona ai

maltrattamenti subiti dalla sorella. S veniva picchiata tutti i giorni (cosa che aveva visto di persona più volte: *"anche le ha messo le mani addosso, un sacco di volte. Certo, l 'ho visto io. L 'ho visto"),* ma aveva paura del marito e non reagiva. La stessa teste affermava di non aver insistito con la sorella perché trovasse una soluzione perché ne percepiva la paura ed aveva paura a sua volta.

T(girava sempre armato e appoggiava sempre la pistola in modo che restasse in vista.

La casa era sempre piena di guardie del corpo, dipendenti di T i. Ricordava in particolare che due uomini lo seguivano sempre, uno dei quali di origini italiane, di nome N , era il suo braccio destro.

T trattava male anche J. :, la quale, inoltre, soffriva nel vedere la situazione della madre.

5. Prod. ud. 19.03.2018: si tratta di comunicazioni wathsapp intercorse tra IT 1.07.2015 ed il 20.07.2015, con le quali la parte offesa chiede insistentemente notizie della figlia e T le risponde che la bambina sta benissimo e che lei la 11

N M aggiungeva che, per quanto aveva potuto capire, uno dei motivi dell'aggressività di I poggiava sul fatto che S non voleva stabilirsi a o meglio faticava a accettare questa prospettiva troppo in fretta. Avrebbe voluto fare le cose poco alla volta, magari più avanti nel tempo.

Per questo motivo "/ *'ha fatta pagare così"* portandole via la figlia. S le aveva raccontato che T aveva portato via i passaporti ed aveva chiuso S e J : in casa, tanto che per uscire avevano dovuto scavalcare il cancello.

Affermava che a seguito di tale gravissimo fatto la sorella era caduta in una crisi molto profonda, non mangiava, non si lavava, era rimasta in tale stato per oltre un anno.

Dalla trascrizione integrale dell'audizione protetta della minore **J F** svoltasi il 03.12.2015 (qui acquisita su accordo delle parti e trascritta su disposizione del Tribunale) emerge che la giovane riferiva, in primo luogo, di vivere con la madre in Milano x e che la loro situazione familiare era connotata da un grosso ed attuale problema, costituito *"dalla mancanza"* della sorella (affermazione che la portava a commuoversi sin dalle prime battute del suo esame).

Quanto alla relazione tra la madre e T , ricordava in particolare un episodio svoltosi nel periodo in cui i due erano separati, che riteneva di collocare nel gennaio 2015, nel quale T era arrivato a casa in orario serale e senza avvisare: *entrato con aria molto... come spiegarlo... cioè l'impressione è sempre stata la stessa per me, perché da quando è nata la bambina lui è cambialo del tutto; non era ... cioè era diventato possessivo e ogni cosa che succedeva minacciava mia madre dicendogli che gliel'avrebbe portata via"* (ed ancora ricominciava a piangere). La madre si era risentita perché riteneva che andassero rispettati i ritmi della figlia, che mangiava la pappa e andava a dormire, ma lui reagiva in modo aggressivo dicendole che non doveva dirgli come comportarsi. Inoltre *"ha cominciato a buttare gli oggetti che c'erano anche sul tavolo. Poi ha cominciato a maltrattare mia madre"* ed ancora, piangendo: *"cioè picchiandola e dicendogli parole forti, tipo marocchina di merda",* frasi che aveva già sentito in altre occasioni: *"la minacciava sempre, la trattava sempre male; cioè non era la prima volta che arrivava a menarla. E portata anche a... cioè strusciata contro il muro, spingendola"*. Ricordava che la madre gli diceva di fare attenzione, che avrebbe potuto far male alla piccola, ma lui non si fermava.

L'aveva fatta cadere a terra *"lui la spingeva e le tirava i capelli".* Non sapendo cosa fare, aveva preso la sorellina ed aveva chiamato il 112 ("A ho *preso paura, mia mamma non era nella*

esponeva a *“fumo di sigarette, odore di alchohol e sempre scandalo”*

situazione... cioè non poteva fare niente”). Accortosi che lei stava chiamando le forze dell’ordine, Ti mentre la madre era a terra, le prendeva il telefono che teneva in mano e se ne andava. Poco dopo arrivava la Polizia ed interveniva anche un’ambulanza.

Ribadiva che condotte analoghe si erano già verificate in precedenza e che ad ogni minima discussione 1- diventava aggressivo, insultava la madre e la minacciava di portarle via la figlia.

Anche a dove erano state nel dicembre precedente, la madre era stata aggredita anche

fisicamente: “/a *maltrattava sempre: la spingeva, le tirava i capelli” “io ho visto, tutte queste cose io le ho viste ”.* Ed ancora: *“se fai male a mia madre è come se facessi male a me”.*

Sottolineava il fatto che la madre aveva sempre cercato di perdonarlo, affermando che era suo dovere tenere presente l’interesse della figlia e cercare di mantenere unita la famiglia *“cercava di far finta come se le cose non fossero successe, per riformare una famiglia, per farlo ritornare indietro. Finché è successa questa cosa, che ha rapito mia sorella”.*

Vicenda che descriveva così (piangendo): *“ero presenta anche quando è scomparsa mia sorella, cioè ho... perché mia mamma si era svegliata alle 6, non c’era la bambina nella sua culla, è andata giù, perché la casa era a due piani, è andata giù a vedere nel bagno, perché lui di solito teneva questo borsone con tutti i suoi prodotti sopra questa lavatrice, e la lavatrice... cioè non c 'era niente sopra. Quindi lui non c’era, la bambina nel lettino, collegando tutte le cose che gli diceva, che gliela avrebbe sempre portata via ...Io quel giorno sono stata nel letto con mia mamma in lacrime, dicendo che lui... e poi ci aveva chiuso anche ...la chiave del cancello, quindi noi abbiamo scavalcato ”.*

i testi della parte civile

I B , psicoioga e psicoterapeuta (ud. 09.04.2018 pag. 6 ss trascr.) riferiva di aver effettuato una valutazione psicodiagnostica di S< M su incarico della sua difesa. Aveva visitato la signora nell'estate del 2016 ed aveva stilato una relazione finale (qui acquisita).

La donna le aveva descritto la propria situazione raccontando di aver avviato una relazione con l'imputato nel 2013, col quale andava a convivere poco dopo. Restava incinta e si separava nel luglio 2015. Le raccontava dell'episodio verificatosi in i. Ricordava che era stata fissata un'udienza per la separazione in] i alla quale i due di comune accordo avevano deciso di non presentarsi, avendo deciso di provare a proseguire nella loro relazione. La donna si era quindi recata in con la bambina per farla vedere ai nonni patemi, che tuttavia le veniva sottratta mentre
lei dormiva. La piccola aveva soltanto 9 mesi. Da allora Si non aveva più visto la figlia. La

donna si trovava in una situazione di profonda prostrazione, tanto che era stato molto difficile raccogliere il suo racconto, perchè non riusciva a smettere di piangere. Era depressa e fortemente demotivata. Non si prendeva più cura di sé, non usciva di casa, non si lavava più. Non mangiava quasi più (aveva perso 15 chili in poco tempo) faticava a dormire, aveva incubi e risvegli frequenti. Aveva mal di testa, tachicardia, oppressione al torace.

Precisava che si trattava di uno stato verificatosi in reazione al trauma subito, a fronte di una personalità piuttosto serena e solida in partenza.

Le era stato anche chiesto di valutare se si trattasse di una persona rabbiosa, facile agli scatti d'ira (come la descriveva il marito). Aveva quindi valutato anche tale profilo, utilizzando appositi test clinici (anch'essi qui prodotti dalla difesa di PC), all'esito dei quali era emerso che S M.

non presentava alcun profilo aggressivo/oppositivo ed anzi era indicata una tendenza alla dipendenza: *"cioè tende più ad assecondare gli altri anche a scapito dei propri bisogni o desideri piuttosto che il contrario*
Ricordava che M le aveva detto che la rabbia del marito poggiava sul fatto che lui intendeva trasferire la famiglia in iosa alla quale lei non era contraria in assoluto ma che avrebbe
voluto realizzare gradatamente, anche per non sradicare la figlia maggiore dal suo contesto (cosa che lei aveva vissuto quado la sua famiglia si era trasferita in Italia dal Marocco e che ricordava come traumatica).
Infine, aveva diagnosticato un disturbo depressivo maggiore con episodio singolo lieve, disturbo che a suo parere andava tenuto monitorato nel tempo e che avrebbe potuto migliorare *"se la mamma avesse comunque avuto la possibilità di rivedere la bambina".* Diagnosi formulata anche all'esito di accertamento differenziale.

S C Bi ' (ud. 09.04.2018 pag. 15 ss trascr.) riferiva di svolgere attività di
collaboratrice domestica presso l'abitazione di S M; in < , dal 2005,
sino all'anno scorso.
In tale contesto aveva avuto modo di conoscere anche M T , verso la metà del 2013. Ricordava che inizialmente si vedevano poco perché lui aveva impegni presso il suo paese, la Trascorrevano insieme il fine settimana. Cosa che proseguiva anche dopo il matrimonio, per problemi di lavoro di lui.
Ricordava che 1'08.10.2014 nasceva la piccola *Li* e dopo circa due giorni dal parto Si tornava a casa con la bambina. Dopo la nascita della figlia, il

rapporto tra i due coniugi cambiava tenore. Lui faceva mancare le cose a sua moglie, le faceva mancare i soldi. Ricordava di aver

assistito ad una discussione in casa tra i due, durante la quale lui aveva insultato la moglie e le aveva detto *"vaffanculo stronzo ", "merda"* e simili.

Dopo la nascita della bambina Si le aveva chiesto di andare a lavorare al mattino. Spesso si lamentava della sua solitudine e discuteva col marito per questo. Piangeva spesso la notte.

S le aveva raccontato in più occasioni di essere stata aggredita dal marito ed una mattina la aveva vista con dei lividi su un braccio. S; e aveva raccontato di essere andata al pronto soccorso a seguito di una lite col marito durante la quale era stata picchiata da lui, lite alla quale aveva assistito anche J

In un'altra occasione (che collocava nel gennaio/febbraio 2015), mentre lei puliva il bagno, aveva sentito una forte discussione tra i due e pur non avendo visto che lui la picchiava aveva sentito forti rumori ("Z *'avrà spinta in sala perché io ho sentito rumori, ho sentito parole che stavano litigando a voce alta").* Poi lui era uscito ed aveva visto SE; che stava male.

S aveva anche raccontato che una volta era stata aggredita anche davanti alla mamma di lei. Ricordava che nel 2015 tutta la famiglia aveva fatto un viaggio in e che poi S; ' le

aveva raccontato che lui le aveva portato via la bambina. Da allora non l'aveva più vista. Continuando a lavorare per lei l'aveva più volte vista piangere ed era sempre molto triste.

S non le aveva mai detto di volersi trasferire in t, tanto che anche quando partiva le lasciava sempre le chiavi per tenere curato l'appartamento.

i testi della difesa

S C (ud. 02.07.2018), sentito con l'ausilio di interprete, riferiva di aver conosciuto T circa tre anni prima, nel maggio del 2015, per motivi di

lavoro, poiché - tramite un amico comune (un cittadino di nome S diminutivo di A A) - lo aveva incaricato di accompagnarlo in macchina dal) di i Milano per incontrare la moglie. Gli
aveva anche chiesto di fare una ripresa video dell'incontro, in modo che la moglie non potesse dichiarare di essere stata picchiata o simili. Non ricordava l'indirizzo di arrivo a Milano, perché la strada gli era stata indicata dal T . Avevano viaggiato con la Range Rover di proprietà dello stesso T
Arrivati a Milano T incontrava la moglie, che era insieme alla sorella. Ricordava che la moglie era uscita prima da sola e poi era rientrata in casa ed era uscita nuovamente con una bambina.
Si trovavano vicino ad un parco. Lui era rimasto a distanza, come richiestogli da T, senza farsi vedere, per effettuare la ripresa video col proprio telefono cellulare ed aveva poi inviato il file al Te; tramite l'applicazione Whatsapp. Aveva avuto così modo di vedere che il gruppo entrava in un bar, dove si tratteneva per circa 20 minuti. Era entrato a sua volta nel bar sedendosi ad un tavolino da solo, in modo da continuare a riprendere il gruppo sempre senza farsi vedere. Riconosceva il bar nelle foto sottopostegli dalla difesa.
Inizialmente la situazione era tranquilla. Poi la moglie di T si accorgeva della sua presenza e del fatto che stava effettuando una videoripresa e si alzava cominciando ad urlare dicendo che c'era una persona con la pistola che la stava minacciando (ricordava la parola "pistola" ripetuta più volte dalla donna).
Il teste precisava di non essere stato armato. La donna quindi usciva dal locale. Lui finiva di consumare il caffè che aveva ordinato e rientrava al insieme a T

Non sapeva dire se T: fosse armato, ma riteneva di no considerato il tipo di abbigliamento
che non consentiva di nascondere un'arma.
T era rimasto tranquillo per tutto l'incontro.
Precisava di svolgere l'attività di guardia giurata privata, come libero professionista, soprattutto nella zona di S
Era al corrente del fatto che T (possiede un'agenzia di guardie giurate. Non aveva più avuto contatti con T sino a due settimane prima della sua testimonianza, quando T lo contattava sul cellulare per convocarlo.
Precisava di non parlare l'italiano, e quindi di non aver avuto modo di comprendere il tenore della conversazione tra Ti e la moglie. Aggiungeva che era la prima volta che veniva incaricato di effettuare delle riprese ed aveva acconsentito senza problemi, anche se era stato incaricato formalmente soltanto di fare il "driver".
Precisava che per la sua attività di guardia giurata non utilizza armi, non essendo nemmeno dotato della relativa licenza.

V I; (ud. 02.07.2018 pag. 13 ss trascr.) riferiva di essere la portinaia dello stabile di
via in Milano dove la sig.ra M era andata ad abitare col suo primo marito AB, circa 10 anni prima, quando la figlia J aveva 5 o 6 anni. Avevano vissuto in un appartamento del terzo piano per circa 1 anno, poi si erano trasferiti.
Nel 2014 la sig.ra M. era tornata col nuovo compagno M T, nell'ottobre/novembre, subito dopo aver partorito. Avevano affittato l'appartamento antistante a quello dove la donna aveva abitato in precedenza. Avevano occupato l'appartamento per pochissimo tempo perché già nel dicembre dello stesso anno la signora era andata via. Durante

la permanenza nello stabile aveva avuto modo di vedere la coppia. Li descriveva come persone piacevoli e tranquille.
Ricordava che il trasloco era stato deciso dalla signora al rientro da un viaggio in Francia la vigilia di Natale. Cosa che aveva causato qualche problema alla gestione del condominio.
Ricordava che T era rientrato il 6 gennaio 2015 e lamentava di aver subito un furto di un orologio.

***

L'imputato non si sottoponeva ad esame. Tramite la difesa, depositava una memoria dallo stesso redatta, quali **dichiarazioni spontanee** (qui acquisite all'udienza del 10.09.2018).
In primo luogo egli escludeva di aver mai picchiato, colpito o comunque umiliato S M in presenza di minori. Affermava che tutte le loro discussioni nascevano sempre su iniziativa della donna che, essendo spesso ubriaca, diveniva aggressiva ed intrattabile, manifestando una significativa inclinazione alla violenza.
Affermava che la donna lo aveva denunciato *"per vendicarsi"* (senza precisare di cosa).
Affermava che dopo la separazione S faceva leva sul suo affetto per la bambina, impedendogli di vederla e chiedendogli ingenti some di denaro (sino a 50.000 euro al mese) per poter mantenere una relazione con la minore.
Affermava che prima della nascita della bambina avevano deciso di stabilire la vita della famiglia in , tanto che lui aveva acquistato un terreno per costruire una abitazione.
Dopo la nascita di L , S i era diventata aggressiva ed intrattabile, cosa che riteneva potersi attribuire ad uno stato di depressione post parto. L'aveva quindi portata a sperando che

il suo stato d'animo potesse migliorare.
Tuttavia, il 21.12.2018 S cominciava ad ubriacarsi e a causa del suo stato di alterazione cominciava di insultarlo ed a lanciare oggetti urlando. Tanto che si rendeva necessario l'intervento della forza pubblica. Tramite le autorità concordavano che L i sarebbe rimasta con lui quella notte, mentre S sarebbe andata in albergo. Avrebbe potuto riavere la bambina nella giornata seguente e l'avrebbe riportata da lui verso le 19.00 del 22.12.2014. tuttavia, Una volta recuperata la piccola, SÉ ' prendeva un taxi e tornava con la figlia a Milano.
Successivamente egli cercava di concordare il diritto di visita della figlia ma veniva sempre aggredito ed ostacolato, tanto che cominciava a registrare gli incontri. Registrazioni che aveva usato come prove anche in i. Aveva anche delle fotografie che lo ritraevano graffiato dalla donna.
Tuttavia si riconciliavano. Nel febbraio 2015 decidevano di stabilirsi in .
Cosicché lui affittava una casa. In aprile, a seguito di una lite, S; faceva le valigie e tornava in italia con le due figlie.
Di nuovo egli non aveva modo di vedere L; *e* si rivolgeva agli avvocati. S ' gli chiedeva nuovamente 50.000 euro al mese per poter rivedere la figlia.
Situazione che si protraeva sino al giugno 2015.
Precisava che spesso S raggiungeva i suoi parenti in i senza avvisarlo. Si trattava di persone che lui non conosceva e che *"vivono in condizioni di vita dubbie[1]',* cosicché era preoccupato per le condizioni della figlia.
Nuovamente il 30 giugno 2015 si riconciliavano. In luglio tornavano il per stabilirsi in
modo permanente. L'08 luglio andavano ad un concerto ma durante la serata cominciava ad assumere alcolici e diventava aggressiva. Tornati a casa S urlava e *"si comportava istericamente",* bestemmiava, continuava a bere anche a casa e scagliava oggetti. Tanto che riteneva necessario far

allontanare dall'abitazione la propria madre che si era trattenuta per curare Li facendola riaccompagnare dal suo autista. A causa della condotta della madre la bambina piangeva, motivo per il quale l'aveva presa con sé e si era spostato a casa della madre. Escludeva di aver chiuso il cancello della villa e di aver preso i passaporti.
Anzi, affermava che Si aveva approfittato della sua solitudine nella casa per impossessarsi di oggetti di valore e lasciava la : senza avvertire nessuno della sua partenza.
Il giorno seguente decideva di chiedere lo scioglimento del matrimonio segnalando di soffrire per la violenza fisica, psicologica ed economica della ex moglie e per i riflessi di tali condotte sulla figlia. Escludeva nuovamente di aver mai sottratto beni, ed in particolare il cellulare, alla moglie durante il matrimonio, o di averla mai maltrattata. Quanto alle sue immagini su un sito che offre servizi di escort affermava di averle trovate per caso cercando informazioni su S M utili da produrre in tribunale ed aveva consultato banche dati pubblicamente disponibili.

***

Il quadro probatorio sopra descritto consente di affermare che le già coerenti dichiarazioni della parte offesa hanno trovato piena conferma negli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti agli atti. La descrizione della parte offesa come persona significativamente instabile, aggressiva, nonché dedita all'alcolismo, è rimasta una unilaterale indicazione difensiva, descritta sostanzialmente soltanto dall'imputato, che non ha trovato alcuna corrispondenza nel dibattimento.
Ad ogni modo, anche laddove si volesse concordare con una simile descrizione della parte offesa, ciò nulla toglie e nulla aggiunge a quanto è oggetto della presente valutazione. Vale a dire ciò che lei stessa avrebbe patito, nei termini che sono qui stati contestati all'imputato.

Non può dunque che evidenziarsi come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, le dichiarazioni di S VI abbiano qui trovato sistematica corrispondenza.

La donna ha infatti descritto le condotte maltrattanti patite, parlando di ripetuti insulti anche collegati alle sue origini *(^marocchina di merda ", fai schifo, chiudi quella bocca"),* di limitazioni della propria possibilità di manifestare opinioni e intenzioni *("non ti devi permettere, non devi dirmi come comportarmi con mia figlia* "), di minacce gravi ("tz *brucio con l'acido, ti porto via la figlia, ti ammazzò"* - peraltro disponendo sempre di armi), di aggressioni fisiche (" *mi tirava i capelli, mi colpiva con schiaffi e pugni ").*

Condotte che si sono manifestate subito dopo la nascita della piccola L; a partire dall'ottobre 2014.

Tale racconto ha trovato diretta e corale corrispondenza nelle dichiarazioni della sorella N della figlia maggiore J e della collaboratrice domestica S.

CB Si ricorda, infatti, che N M ha riferito di aver ricevuto frequenti richieste di aiuto dalla sorella, derivate dal fatto che veniva maltrattata dal marito. Ha assistito all'episodio nel corso del quale T voleva prendere con sé la bambina presentandosi sotto l'abitazione di

in Milano in presenza di altri uomini; ha affermato di aver avuto modo di vedere direttamente occasioni di aggressione fisica di T verso la sorella quando si trovava in visita in

1 F: inoltre, ha riportato una sofferenza intensissima nel raccontare quanto ha visto

subire alla madre, sottolineando più volte che quanto veniva fatto alla madre era come se venisse fatto a lei e spiegando così la sua sofferenza nel rievocarne il ricordo.

Ebbene la giovane ha lucidamente descritto fatti da lei direttamente osservati con un racconto significativamente spontaneo e genuino.
Ancor più di quanto riferito dalla stessa parte offesa, J; F: ha descritto la progressione
aggressiva delle condotte di M T in termini precisi e lineari, sottolineandone il crescendo a partire dalla nascita della piccola L , sino alla sua sottrazione in
Ha ricordato la sistematicità delle occasioni nelle quali ha assistito a insulti, minacce, aggressioni fisiche ai danni della madre, e ne ha riportato i dettagli in termini ineludibili.
Particolarmente vivido il suo ricordo della vicenda nel corso della quale si vedeva costretta ad intervenire a difesa della madre chiamando la forza pubblica.
Vicenda che si pone, inoltre, in piena conferma della contestata violenta sottrazione del telefono cellulare che era in possesso della parte offesa.
L'accesso della parte offesa al Pronto Soccorso in quell'occasione è poi stato qui documentato dal certificato rilasciato dall'ospedale di Milano il 06.01.2015, ove si attesta che S
M vi si recava a seguito di aggressione da persona nota, con spintoni pugni e successiva caduta a terra.
In anamnesi si indicava: "Portata in PS con Ambulanza per politrauma da aggressione fisica da parte del marito. Evento accaduto circa 1,5 ore fa, quando veniva colpita con calci e pugni al livello del tronco e arti, veniva spinta e si procurava TC senza pdc da contrasto contro il muro".
Le veniva diagnosticato trauma al ginocchio destro, trauma minore al volto e al cranio.
Ancora, occorre evidenziare che anche le dichiarazioni di S C : B hanno qui confermato che dopo la nascita di L ' il rapporto tra Si i Mi e M T

diventava problematico e caratterizzato dall'aggressività dell'uomo. Anche la teste C ha infatti riferito di aver assistito ad episodi aggressivi, di avere sentito gli insulti rivolti dall'uomo alla compagna ed ancora di aver visto S; i M con dei lividi su di un braccio, oltre che di aver raccolto le sue confidenze.

La testimonianza in esame, inoltre, offre conforto a quanto ripetutamente affermato dalla parte offesa circa la sua intenzione di mantenere la propria residenza in Italia e di non lasciare l'appartamento di

Appartamento dove, infatti, la donna ha sempre lavorato, anche nei periodi in cui la M; si tratteneva all'estero.

Si ricorda che la difesa ha prodotto copia del contratto di locazione dell'appartamento di via intestato a M T e la relativa disdetta (12.02.2015), sostenendo che la coppia avrebbe lì trasferito la base della propria vita coniugale milanese.

In realtà, il dato documentale si limita ad attestare la unilaterale condotta dell'imputato mentre gli elementi emersi dall'esame dei testimoni sul punto, consentono di affermare che S; ' M è stata nell'appartamento di via per ben poco tempo. Infatti, subito dopo il parto, dimessa dall'ospedale, tornava con la bambina presso il suo appartamento di , dove si trovava anche T . Sul punto vanno ricordate oltre alle dichiarazioni della stessa parte offesa anche quelle della teste S *C.* B la quale è rimasta a lavorare stabilmente

presso l'abitazione di e che ha ricordato che SE M era lì rientrata a 6

giorni dal parto.

La stessa teste I; , custode dello stabile di via peraltro, ha riferito che T e

la moglie avrebbero abitato l'appartamento dall'ottobre/novembre 2014, comunque dopo la nascita della bambina. S; Mi avrebbe poi liberato l'appartamento da sola, il 24.12.2014 mentre T< vi tornava il 06.01.2015 lamentandosi del fatto che la custode avrebbe dovuto chiamare la polizia perché era stato effettuato un trasloco in orario serale e che gli sarebbe stato sottratto un orologio (circostanza sulla quale non risulta essere stata da lui presentata alcuna denuncia). Ad ogni modo non vi si tratteneva oltre, pur avendo dato disdetta al contratto di locazione il successivo 12.02.2015. E altrettanto emerso che nello stesso periodo (dicembre 2014), peraltro, la coppia risulta essersi trattenuta anche a

Proprio in quel luogo, lo stesso T nel corso del controllo della polizia avvenuto il

21.12.2014 dichiarava di risiedere in Milano senza fare alcun cenno all'abitazione di VIA

Quanto alla permanenza della coppia presso il la difesa ha richiesto acquisirsi

traduzione delle relazioni di servizio redatte dalla Divisione di Polizia Urbana in data 21.12.2014, richiesta concordata con le altre parti a seguito della persistente assenza dei testi operanti

Vi si attesta un intervento verso le ore 19.48 a seguito di richiesta espressa dalla gerente di un palazzo ove T; disponeva di un appartamento al 17° piano.

La gerente era stata sua volta contattata da S M, la quale le chiedeva di chiamare la polizia perché il marito si era chiuso in una stanza con il loro "piccolo bambino" *(rectius,* con la bambina). Ed ancora, poco dopo, le chiedeva di chiamare i vigili del fuoco perché aveva un malessere.

Giunti sul posto, gli operanti identificavano S M, la quale pur rifiutando di essere trasportata in ospedale, era molto agitata ed aveva “arrossamenti ad entrambi gli avambracci”.
Si constatavano “segni di lotta. Nel soggiorno alcuni vetri rotti erano sparsi sul pavimento. La porta verso una delle camere era rotta e aveva un foro nella sua parte centrale”. Sul posto venivano identificati anche J : Fi e M T il quale dichiarava di essere guardia del corpo e dirigente di una società di sicurezza ed indicava quale proprio indirizzo di residenza Milano

Questi teneva in braccio la figlia di due mesi. Aveva segni di graffi sul collo. Seguiva la descrizione dell’accaduto fornita da M T
Il 22.12.2014 operanti del medesimo ufficio intervenivano nello stesso palazzo verso le 06.00 su richiesta del responsabile della sicurezza del palazzo, poiché S M< si aggirava negli spazi comuni del condominio. Raggiunta la donna, ella dichiarava che stava cercando di recuperare la propria figlia L; Ti che era rimasta col padre a seguito di una lite familiare.
Gli operanti raggiungevano l’appartamento e constatavano la presenza di T e della figlia L. L’uomo affermava di non volere che S M; entrasse in casa ed aveva preparato i suoi effetti personali nel caso la donna volesse recuperarli.
Si invitavano entrambi i soggetti a contattare i servizi di polizia la mattina seguente e la protezione sociale per regolare la situazione.
Si attestava un ulteriore intervento lo stesso 22.12.2014 verso le 18.10, su richiesta di M
Ti che lamentava che la moglie non si era presentata come concordato per consegnargli la figlia. L’uomo veniva invitato a presentare denuncia in Italia.

Di tutta evidenza che anche tali atti, oltre a documentare ancora una volta l'intensa criticità della relazione tra S; M e M T già nel dicembre 2014, nel loro contenuto descrittivo (cioè scevro delle dichiarazioni delle parti) consentono di affermare che nell'occasione dell'intervento richiesto dalla parte offesa la donna presentava segni di arrossamenti su entrambe le braccia e nell'abitazione era stata riscontrata la presenza di oggetti e vetri rotti sul pavimento.

La difesa ha ancora sostenuto che la decisione di fissare la residenza familiare in i era stata concordemente espressa da entrambi i coniugi. Sottolineando che SE M si era recata per ben 12 volte in nel periodo intercorso tra il matrimonio e la sottrazione della figlia L Circostanza qui documentata con copie delle ricevute di acquisto di biglietti aerei.
Orbene, Anche a voler ritenere che ciascuno dei suddetti viaggi sia stato effettivamente effettuato, un tale "pendolarismo" non può che evidenziare come la donna non avesse ancora deciso di fissare lì stabilmente la propria vita e che stava effettuando quell'attività di progressivo adattamento ed inserimento nella nuova realtà anche a tutela della figlia maggiore J

Quanto alla videoregistrazione relativa ad un incontro tra T: e la parte offesa[6], è emerso che si tratta di materiale prodotto dall'imputato nel processo svoltosi a i per la decisione sull'affido della minore. In quella sede, T< avrebbe sostenuto che la suddetta registrazione si sarebbe svolta il 06.01.2015, vale a dire lo stesso giorno del suo rientro dalla Francia. Datazione che, secondo la difesa, pur non essendo evidente, si dovrebbe dedurre da una serie di circostanze di fatto quali le dichiarazioni rese dallo stesso T innanzi al Tribunale di . Invero, in nessuno di tali atti risulta

alcun riferimento certo in ordine alla datazione del video, se non le parole dello stesso imputato.
Datazione della quale ci si permette di dubitare atteso che il tenore della conversazione fa riferimento ad accordi che avrebbero dovuti essere rispettati nello svolgersi degli incontri tra padre e figlia, con un evidente richiamo ad una situazione già consolidata di distacco tra i coniugi, che pare più corrispondente a quanto accertato con riferimento alla primavera successiva.
Ad ogni modo, è di tutta evidenza che la ripresa di un momento di rabbia della parte offesa nulla toglie circa la altrettanto sussistente situazione di aggressività dalla stessa patita. Tanto più che tale reazione è stata artatamente costruita presentandosi a casa della parte offesa in ora serale senza preavviso, a fronte dell'espressa richiesta di mandare un sms e di organizzare gli incontri con la bambina in ore pomeridiane.
Particolarmente sgradevole, poi, la questione relativa alla traduzione del contenuto della conversazione intercorsa tra i coniugi nel corso della suddetta registrazione. Si è infatti appreso che la traduzione fornita all'autorità stata oggetto di osservazioni da parte della difesa di S M. che non sono state prese in considerazione. Peraltro, l'interprete che avrebbe rilevato l'errore è stata aggressivamente ripresa dallo stesso T nel corso dell'udienza.
Ad ogni modo, trattandosi di dialogo svoltosi in italiano è direttamente percepibile che la donna non ha mai affermato di avere intenzione di lanciare alcunché verso la bambina, ma ha ripetuto varie volte di non gradire affatto che T si presentasse senza preavviso a visitare la bambina in ore serali. Del tutto privo di ogni apprezzabile valore, per contro, l'atteggiamento remissivo del T il quale ben sapeva della registrazione in corso.

Le considerazioni sin qui svolte, pertanto, portano il Tribunale a ritenere pienamente provato ciascuno dei fatti in contestazione.

Si è detto, quanto ai maltrattamenti di cui al capo 1) della rubrica, che le dichiarazioni di S
M sono risultate, in primo luogo, intrinsecamente coerenti e credibili. Esse, inoltre, hanno trovato conforto negli ulteriori elementi di conoscenza qui raccolti, come si è sopra cercato di esporre.
Può dunque ritenersi provato che la donna, a partire dalla nascita della figlia L nell'ottobre 2014, è stata oggetto di ripetute aggressioni fisiche, verbali, di minacce di notevole consistenza, di insulti e denigrazioni. Fatti che si sono svolti anche in presenza non soltanto della piccola L ma anche della minore J, figlia della sola
Va annoverata tra le condotte maltrattanti anche la sottrazione della minore L. T più volte prospettata alla moglie come minaccia e poi lucidamente realizzata.

Si ritiene, pertanto, sussistente, anche il reato di cui al capo 2) della rubrica. Com'è noto, la fattispecie di cui all'art. 574 bis cp, si realizza non soltanto con la sottrazione del minore ma anche con il suo trattenimento all'estero contro la volontà del genitore esercente la potestà genitoriale.
All'epoca dei fatti, vale a dire nel luglio 2015, Si L M pacificamente esercitava appieno la propria potestà genitoriale sulla figlia minore L T . Né M. ' T > aveva in alcun modo dato corso ad alcuna richiesta all'autorità giudiziaria locale, finalizzata ad escludere la moglie da tale esercizio.
Anzi, i fatti si sono svolti in un momento nel quale entrambi i coniugi avevano concordato di soprassedere alla avanzata richiesta di separazione e divorzio, per riprovare a proseguire nella relazione coniugale.

Orbene, mentre Si M si trovava ir a casa del marito, insieme ad entrambe le
figlie, nella notte tra 1'08 ed il 09 luglio 2015, come si è sopra ricostruito, si avvedeva che la piccola I non era più nella sua culla e che in casa erano rimaste soltanto lei stessa e la figlia L
Non c'era il marito e non c'erano le persone che solitamente gli si affiancavano quali guardie del corpo.
La vicenda è stata descritta con la medesima drammaticità anche da Ji ; F , rimasta da allora priva di qualunque contatto con la sorella.
La materialità della condotta è stata peraltro pienamente riconosciuta dallo stesso imputato il quale, sebbene non abbia ritenuto di offrire le proprie argomentazioni personalmente, ha riportato nella propria memoria l'allontanamento della piccola L dall'abitazione affermando che si fosse trattato di una condotta necessitata dallo stato di ubriachezza e totale scontrollo della moglie. Prospettiva rimasta priva di qualunque riscontro.
Anzi francamente smentita da J F . Oltre che dagli interventi del personale del consolato italiano nei momenti immediatamente successivi al fatto.
Altrettanto pacifico che da quel momento S M non ha più avuto modo di vedere la figlia e così di esercitare i diritti ed i doveri connessi alla genitorialità.
Sussistono anche le circostanze aggravanti contestate atteso che la condotta è stata tenuta dal genitore della minore, che i fatti si sono svolti in orario notturno ed in un momento in cui la madre dormiva, nei confronti di una bambina di pochi mesi.

Quanto alla violenta sottrazione del telefono cellulare di cui al capo 3) della rubrica, realizzatasi all'interno dell'abitazione della parte offesa, come si è sopra riportato il fatto è stato dettagliatamente descritto dalla stessa parte offesa, la quale ha vividamente ricordato l'aggressione fisica subita nell'occasione e la sottrazione del telefono che teneva nella mano vicino alla gamba.
Dettaglio ricordato nei medesimi termini dalla figlia J F , la quale ha assistito a tutto lo svolgimento del fatto, ha dovuto attivarsi per chiamare la polizia ed ha ricordato con precisione il gesto dell'imputato che si impossessava repentinamente del telefono tenuto in mano dalla madre poco prima aggredita, scappando non appena si era reso conto dell'imminente arrivo della forza pubblica.

La disponibilità del cellulare in uso alla parte offesa, da quel momento, rende poi coerente anche la prova del reato di diffamazione contestato al capo 4) della rubrica.
La parte offesa ha infatti riconosciuto le fotografie diffuse sul sito "italyescortzone.com", come facenti parte di una serie di scatti effettuati con il suo telefono e destinati alla sua sola fruizione.
Ed ha escluso di aver mai personalmente pubblicato tali fotografie, tantomeno su un sito di offerte sessuali.
A fronte di ciò, la giustificazione fornita dall'imputato in ordine alle circostanze in cui tali foto sarebbero state individuate è del tutto illogica.
Si ricorda, infatti, che egli ha qui sostenuto di aver trovato casualmente tali immagini, cercando on- line dati relativi alla ex moglie. Dati che così non avrebbe potuto trovare atteso che la donna, ben riconoscibile, è tuttavia indicata col solo nome ', anziché S

Non se ne può che dedurre che la pubblicazione delle suddette immagini sia avvenuta per mano dell'imputato.
Per quanto si tratti di immagini di per sé non ad esplicita connotazione sessuale, la collocazione delle stesso in un sito di offerte sessuali, affiancate dalla descrizione delle caratteristiche fisiche della donna e dall'indicazione dell'utenza telefonica per contattarla è pacificamente idonea a lederne la reputazione.

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, pertanto, deve essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato M T in ordine a ciascuno dei reati qui a lui ascritti.

A parere del Tribunale deve essere esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti generiche che possano essere prese in considerazione ai fini di cui all'art. 62 bis cp.

Non si è avuto modo di apprezzare il dichiarato dell'imputato, che non ha ritenuto di presentarsi al Collegio (fatto naturalmente privo di connotazione negativa ma al quale, per contro, non può essere correlata una connotazione positiva).
Egli, inoltre, ha ripetutamente sottolineato, nella propria linea difensiva, la descrizione della parte offesa come un soggetto significativamente instabile, dedito all'alcol e come una donna particolarmente aggressiva. Ponendosi in termini vittimistici e poco coerenti con la sua stessa connotazione professionale.
I fatti qui in esame, peraltro, sono di estrema gravità ed hanno causato la improvvisa cesura della relazione madre/figlia, con effetti drammatici non soltanto per l'odierna parte offesa ma anche per la stessa L ' e per la sorella J; come si è avuto modo di apprezzare direttamente.
Non risulta in atti che l'imputato abbia avuto alcun cenno di consapevolezza di tale gravità o di intenzione di contenimento dei suoi esponenziali effetti.

I reati così ritenuti sussistenti paiono uniti dal vincolo della continuazione, attesa la reciproca funzionalità delle condotte e la loro realizzazione nel medesimo arco temporale.
Si giudica più grave il reato di cui al capo 3) della rubrica, in ragione della pena edittale (pur tenuto conto dell'epoca di realizzazione del fatto, antecedente alla L. 103/2017).

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp, richiamata la gravità delle condotte qui esaminate, gli insanabili effetti delle stesse, le modalità esecutive, l'utilizzo di aggressività anche fisica per la loro realizzazione, il protrarsi delle stesse nel tempo, elementi tutti che

impongono di discostare la pena dal minimo edittale, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed € 2000,00 di multa, così determinata:

- pena base per il più grave reato di cui al capo 3) della rubrica, considerata l'aggravante di cui all'art. 628 co 3 n. 3 bis) cp, anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1200,00 di multa;
- aumentata per la ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp in misura di mesi 1 di reclusione ed € 100,00 di multa, pari ad anni 4 e mesi 7 di reclusione ed € 1300,00 di multa;
- aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 1) della rubrica in misura di mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa, pari ad anni 5 e mesi 1 di reclusione ed € 1500,00 di multa;
- aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 2) della rubrica in misura di anni 1 di reclusione ed € 400,00 di multa, pari ad anni 6 e mesi 1 di reclusione ed € 1900,00 di multa;

- aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 4) della rubrica in misura di mesi 3 di reclusione ed € 100,00 di multa, pari ad anni 6 e mesi 4 di reclusione ed € 2000,00 di multa.

Ai sensi degli artt. 574 bis uc e 34 cp M T deve essere sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della minore L T nata a l' (2014, per la
durata di 2 anni (pari al doppio della pena qui comminata per il reato di cui all'art. 574 bis cp).

Ai sensi degli artt. 28 ss cp l'imputato deve, inoltre, essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Venendo alle richieste formulate dalla parte civile costituita S; , in proprio e quale
esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore I T, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 cp.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

E' stato qui ampiamente dimostrato (oltre che direttamente percepito) lo stato di prostrazione nel quale la parte offesa si è venuta a trovare a seguito dell'improvvisa interruzione del rapporto con la figlia in tenerissima età. Interruzione che ha comportato non soltanto un'importante carenza affettiva ma un'elevatissima preoccupazione per le sorti della bambina ed ha minato la percezione del proprio ruolo materno anche sotto il profilo della capacità di difendere la figlia.

A ciò deve aggiungersi la grave e protratta esposizione a condotte maltrattanti, esercitate anche con l'uso di aggressività fisica.

Gli effetti psicopatologici della vicenda sono stati ben descritti anche dalla dr.ssa Bi la quale ha avuto modo di formulare diagnosi di disturbo depressivo maggiore con episodio singolo lieve.

Da rilevare che l'accertamento psicodiagnostico ha anche escluso la sussistenza di profili aggressivi nelle condotte della parte offesa, che è al contrario stata descritta come soggetto che tende più ad adattarsi alle esigenze altrui piuttosto che ad opporsi.

Non va poi dimenticato che la piccola L è stata unilateralmente privata della relazione con la madre a partire da un momento del suo sviluppo particolarmente reattivo a tale tipo di deprivazione, i cui effetti potranno essere valutati soltanto nel corso degli anni.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si può quindi pervenire in questa sede alla determinazione del danno in via equitativa come richiesto dalla stessa parte civile, che si quantifica in complessivi €300.000,00.

M ' T deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.966,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Considerata la complessità delle questioni affrontate si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

M< T colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 6, mesi 4 di reclusione ed € 2000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 574 bis u.c., 34 c.p.

SOSPENDE

Nei confronti di M. TI l'esercizio della potestà genitoriale sulla minore L

TI n. a] o 1' .2014, per 2 anni.

Visti gli artt. 28 ss. c.p.

DICHIARA

L'imputato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

M T al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita S M. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore L ' T che si liquidano in via equitativa in complessivi € 300.000,00; nonché alla

rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.966,00 oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

MI, 10.09.2018

La Presidente est.

1

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 10 settembre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

Vi nato in 1972, presente, elettivamente domiciliato a Milano,

, difeso di fiducia dall' avv.to C G del Foro di , presente;

IMPUTATO

del reato previsto e punito dagli arti. 81 cpv, 61 co.l n.l, n. 11 quinquies e 572 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, maltrattava la moglie, V G ; anche durante la gravidanza, e la figlia Jt - nata a .

il 2000, costringendole a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere, a vivere costantemente in uno stato d'ansia e di paura. In particolare, minacciava ed ingiuriava la figlia con espressioni del tipo: "hai finito di scopare in giro? Vado a prendere il tuo ragazzino e gli spacco la faccia e lo rovino quel pezzo di merda ", la picchiava afferrandola per i capelli e sbattendola contro il frigorifero, ingiuriava di continuo la moglie con epiteti quali "puttana"; la colpiva al naso cagionandole: "frattura ossa proprie nasali", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 15, l'afferrava per il collo, la colpiva con una testata al volto cagionandole: "trauma cranico da riferite percosse, frattura del naso ", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 15, la colpiva con pugni alla lesta e alla spalla destra, le stringeva il collo cagionandole: "concussione con nessuna perdita di coscienza ", lesioni meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 10.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia e nei confronti e in presenza di minori degli anni 18.

In Milano dall'anno 2000 e fino al 18.11.15

Conclusioni delle parti:
Il PM ha chiesto condanna alla pena di anni 1 di reclusione, ritenuta la continuazione per i fatti commessi in data successiva al 6/4/2013, già coperti da giudicato giusta sentenza di patteggiamento in atti, non concesse le attenuanti generiche;
Il difensore dell'imputato ha chiesto in principalità assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 09.03.2017 il GIP disponeva il rinvio a giudizio deH'odiemo imputato per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, fissando l'udienza innanzi al Giudice della IX sezione penale per il giorno 05.07.2017.
In quella udienza il Giudice, rilevata l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato presso il domicilio eletto, ne disponeva la rinnovazione.
Alla successiva udienza del 13.09.2017, in presenza dell'imputato, ritualmente notificato ed a conoscenza del procedimento, la persona offesa non si costituiva parte civile.
Dichiarato aperto il dibattimento venivano ammesse le prove, così come richieste dalle parti.
All'udienza del 31.01.2018 su accordo delle parti si disponeva l'acquisizione della denuncia-querela del 18.11.2015, con allegato verbale di separazione consensuale, nonché delle SIT rese dalla P.O. in data 18.01.2016.
Il Giudice, su richiesta del P.M., acquisiva inoltre l'ordinanza della Sez. IX civile relativa al collocamento in comunità della P.O., ma rigettava la produzione relativa alla relazione dei servizi sociali in quanto valutativa.
Si acquisiva inoltre, su accordo delle parti, omologa della separazione e sentenza del Tribunale di Milano del 26.09.2013 (divenuta irrevocabile in data 11.11.2013) relativa al reato di maltrattamenti in famiglia accertato sino all'aprile 2013, oggetto del procedimento penale n. 24556/13 RGNR e n. 5501/13 RG.Gip.
Si procedeva poi all'esame dei testi VG e, mediante audizione protetta, di CJ
Si acquisiva infine con il consenso delle parti il verbale di SIT di V R
rese in
data 06.02.2016. Si rinviava il processo per l'esame dell'imputato e dei testi della difesa B D e R G all'udienza del 13.04.2018.
In quella udienza il Giudice disponeva la rinnovazione degli atti del dibattimento per la diversa composizione del Tribunale e con accordo delle parti dichiarava utilizzabile tutta l'attività istruttoria fino ad allora eseguita.
Veniva acquisito su richiesta delle parti il verbale di interrogatorio dell'imputato reso in data 29.09.2016 e si procedeva all'esame di quest'ultimo.

Il Giudice inoltre, acquisiva la relazione degli assistenti sociali al Tribunale dei Minorenni e Tribunale Sezione Famiglia del 15.02.2016, il decreto di permesso di soggiorno per motivi di famiglia della Corte d'Appello del novembre 2017 e la relazione dei servizi sociali del Comune di Milano del 20.11.2015.
Si procedeva, altresì, all'esame della teste R G e del teste B D
Da ultimo all'udienza del 10.09.2018, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che l'esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto per il quale si procede, (reato di maltrattamenti) avvenuto con decreto di giudizio immediato (procedimento n. 24556/13 R.G.N.R.), a seguito del quale veniva pronunziata sentenza (nelle forme dell'applicazione della pena su richiesta delle parti), da parte di questo stesso Tribunale, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, in data 26.09.2013, divenuta irrevocabile il 11.11.2013 e nei confronti dello stesso imputato, impone una declaratoria di non doversi procedere per il reato contestato.
Com'è noto, in generale, non potendo essere promossa l'azione penale per un fatto e contro ima persona per i quali un processo già sia pendente nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa dello stesso ufficio del P.M., nel procedimento eventualmente duplicato deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, operando la preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dall'ufficio della pubblica accusa (Cass., Sez. I, n° 17789 del 10.4.2008).

Ciò premesso, si impone, quindi in relazione ai fatti occorsi sino alla data del 6 aprile 2013 - oggetto di contestazione nella succitata sentenza, già divenuta irrevocabile, - una declaratoria di non doversi procedere per precedente giudicato ai sensi dell'art. 649 c.p.p..

In merito ai fatti occorsi in data successiva e non coperti da giudicato, dall'istruttoria dibattimentale svolta nell'ambito del presente procedimento non sono emersi elementi sufficienti per ritenere integrato il reato di maltrattamenti in famiglia in contestazione, per le ragioni qui di seguito esposte.

Secondo quanto risulta nella **denuncia-querela** acquisita agli atti con il consenso delle parti, resa in data 13.11.2015 da V **G**, coniuge in fase di separazione dall'odierno imputato, verso le ore 20.00 di quello stesso giorno nell'abitazione della donna si verificava una lite tra C V e la figlia in comune di nome C J
In tale occasione la denunciante riferiva di aver sentito l'odierno imputato aggredire verbalmente la figlia e, dopo aver chiesto ai due cosa stesse accadendo, apprendeva che J il padre l'aveva afferrata per i capelli e sbattuta contro il frigorifero.
Ed invero, nel corso della discussione CV aveva sferrato una testata alla figlia,
affienandola poi per i capelli, mentre la ragazza lo allontanava mettendogli le mani al collo.

C J sentita come teste all'udienza del 31.01.2018, in merito alla lite del 13.11.15
riferiva di aver ricevuto uno schiaffo dal padre, in seguito ad una discussione sorta poiché ella "gli aveva risposto male".
La ragazza a fronte di specifica domanda ha dichiarato, inoltre, quello fu l'unico episodio di violenza verificatosi negli ultimi 5 o 6 anni e che, per il resto, i rapporti tra i due altro non erano se non *"discussioni normali che si hanno tra padre e figlia"* (cfr. pag. 10 ss. trascriz. del 31.01.2018).

La teste VG (sentita all'udienza dibattimentale del 31.01.2018 ed anch'essa presunta persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia contestato all'imputato), ha confermato la verificazione dell'episodio in questione in danno della figlia, chiarendo tuttavia che nel periodo temporale compreso tra il mese di aprile 2013 e il mese di novembre 2015, oggetto del presente procedimento, non si verificarono ulteriori condotte violente che hanno visto come protagonista il C sia nei propri confronti che verso la figlia J

L'imputato nel corso del suo esame svoltosi dell'udienza del 13.04.2018, ha fornito la propria versione dei fatti, riferendo che quel giorno la figlia, autorizzata ad uscire con il fidanzatino dell'epoca, non era rincasata all'orario prestabilito dai genitori.

Al suo rientro la ragazza, anziché scusarsi per il ritardo, si era rivolta al padre con fare arrogante, ed aveva pertanto determinato la sua reazione furiosa, inducendolo a reagire dapprima aggredendola verbalmente per poi strattonarla.
Avuto riguardo agli ulteriori fatti contestati in danno dell'ex moglie, lo stesso ha affermato di essere già stato in precedenza giudicato e condannato, così come peraltro risulta dalla sentenza in atti (*dal 2012, non vivo con la mia ex moglie. Il fatto con mia figlia è successo 2015. Nel 2013 sono stato condannato per fatti con mia moglie e, non vedo nessun motivo. Cosa c 'entra mia moglie con il fatto di mia figlia, 2013? Solo questo perché, sono stato condannato nel 2013 per maltrattamenti verso mia moglie ad 1 anno e 9 mesi. Dal 2012, non viviamo insieme, ci stavamo separando e ci siamo separati. Non esiste nessun tipo di fatto verso mia moglie perché, non avevamo nessun rapporto. Nel 2015, è successo, il 15 novembre con mia figlia il fatto. Questo c'entra. Tutto il resto, dal 2000, quando ci siamo sposati, fino al 2012, quando ci siamo separati di fatto, sono stato condannato nel 2013."*- cfr. trascriz. in atti).

Orbene, sulla base di tali risultanze dibattimentali, si impone l'assoluzione dell'imputato, non potendosi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. che qui si contesta.
Secondo quanto chiarito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti (cfr Cass., sent. n. 8618 del 24.09.1996; Cass. pen., Sez. VI, n. 5258/2016), "az *fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. - maltrattamenti in famiglia - la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di*

ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Ne consegue che per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale del reato, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, né un eventuale precedente specifico che può valere soltanto per una valutazione della personalità dell' imputato agli effetti della determinazione della pena da infliggere in concretò".

E ancora si è affermato che "z7 *reato di maltrattamenti in famiglia, a condotta abituale, è costituito da più fatti, anche non perseguibili isolatamente, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, quando determinano sofferenza e avvilimento della persona offesa."* (Cass., n. 40095 del 25.06.2018).

Nel caso di specie, le emergenze processuali hanno consentito di acclarare che l'imputato - in un intervallo temporale di oltre 2 anni (aprile 2013- novembre 2015) dall'ultima condotta violenta

(risalente al mese di aprile 2013) - ha posto in essere in danno della figlia un'unica condotta aggressiva mentre, quanto alle condotte nei confronti della moglie, non vi è prova dell'esistenza di ulteriori comportamenti "maltrattanti" successivi al periodo temporale già coperto da precedente giudicato.

In assenza del sopra richiamato requisito dell'abitualità, che risulta essere elemento tipico del reato di maltrattamenti, e di prove idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, se ne impone l'assoluzione con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve C V dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 10 settembre 2018.

IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

Si da' atto che alla redazione del presente provvedimento ha partecipato, ai fini dello stage formativo ai sensi dell'art.

73 del D.L. 69/13 la dott.ssa Roberta Seminara.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZ. IX PENALE
DEPOSITATO OGGI 11 OTT. 2018
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone

all'udienza del 13/09/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

C **R** , nato a . 1967, residente a in

attualmente detenuto per questa causa c/o la i elettivamente

domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv.

- presente -

Difeso di fiducia
dall'Avv.
del foro di
con studio in

- presente -

Imputato

Del reato di cui agli artt. 61 co 1 n. 1, n. 11 quinquies e 572 c.p. perché maltrattava la moglie, D M S anche in presenza dei figli, C C, C G di anni tredici, costringendola a subire mortificazioni, vessazione fisiche e morali di ogni genere instaurando un clima di sistematica sopraffazione e terrore, non controllando periodicamente la rabbia e danneggiando mobili e suppellettili. In particolare, la controllava in ogni spostamento,

presentandosi anche sul luogo di lavoro della persona offesa; la ingiuriava di continuo con frasi quali: “PUTTANA ***h***

DOVE SEI IO SONO QUI DAVANTI ALLA PIZZERIA, ADESSO SPACCO TUTTO*', "QUANDO ARRIVI A CASA TI AMMAZZO", la minacciava di morte, le puntava un coltello alla gola; la picchiava di continuo, con calci schiaffi e pugni su tutto il corpo, cagionandole lividi ed ecchimosi; l*afferrava per la gola, la sbatteva con la testa contro la pensilina della fermata dell'autobus, la colpiva con uno schiaffo alla guancia sinistra. Con raggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia ed in presenza di minori di anni diciotto.
In Milano, fino al 05.04.2018.
Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna dell'imputato ad anni tre e mesi sei di reclusione.
Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: in via principale l'assoluzione; in subordine, con riferimento all'episodio del 5.4.18 riqualificato il fatto in minaccia per il quale è stata rimessa la querela, esclusione della recidiva specifica infraquinquennale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato depositato in data 12.04.2018. R J C è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui all'imputazione.
All'udienza del 5.06.2018 la difesa ha preliminarmente eccepito che la recidiva contestata all'imputato sarebbe dovuta essere semplice e il PM ha rilevato che, trattandosi di un reato con condotta reiterata fino al 5.04.2018, la valutazione in merito alla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale sarebbe stata possibile solo all'esito dell'istruttoria. Il Giudice quindi, ritenuto di dover valutare l'eccezione a seguito dell'istruttoria, aveva rigettato allo stato l'istanza.
Su richiesta del difensore, nulla osservando il PM, il Giudice ha acquisito **il verbale di remissione di querela del 16/4/2018** e sono state ammesse le prove, come richieste dalle parti.

Il processo è stato, quindi, rinviato **all'udienza del 14.06.2018.** in cui l'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato - detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale Milano

- si è svolta con **l'esame della parte offesa M S i D**. In quella sede è stato inoltre acquisito il **verbale di P.S. del 5/4/2018** nonché il **decreto definitivo del Tribunale dei Minori di Milano del 30/01/2018 con relazione sociale sulla minore C G**

Il Giudice ha, quindi, disposto il rinvio per l'esame dei testi del PM **all'udienza del 26.06.2018,** in cui - preso atto dell'adesione all'astensione indetta dall'unione Camere penali nei giorni dal 25 al 27 giugno già manifestata dal difensore dell'imputato e del consenso espresso da quest'ultimo nella precedente udienza - il processo è stato rinviato per gli stessi incombenti **all'udienza del 17.07.2018,** con la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di fase relativi alla misura cautelare in atto.

All'udienza così fissata, si è proceduto all'esame e al controesame dei **testi F S** e **C C** e, con il consenso delle parti, è stata acquisita la relazione di soccorso del 118 del 5.4.2018 relativa alla p.o.

Nella stessa occasione, il PM ha formulato la richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500 co. 4 c.p.p. delle denunce querele della p.o. e del figlio C ' ' C , ritenendo che la remissione delle stesse (cfr. verbale di remissione di querela acquisita all'udienza del 16/4/2018) potesse ricondursi a minacce o violenza psicologica rivolte ai soggetti coinvolti, circostanza corroborata - a detta del PM - dal fatto che il figlio aveva dichiarato di aver effettuato dei colloqui con l'imputato successivamente alla proposizione della denuncia querela e che la p.o., nella seconda denuncia, aveva affermato di aver ritirato la precedente per paura di ritorsioni da parte del marito.

La difesa ha chiesto che l'istanza di cui sopra fosse respinta e il Giudice si è riservato in relazione alla stessa alla successiva udienza. Inoltre, con il consenso del PM, la difesa ha rinunciato all'esame del teste D. dal momento che la relativa relazione era stata acquisita all'udienza precedente.

Il Giudice, revocata l'ordinanza ammissiva sul punto, ha ulteriormente rinviato il processo all'udienza del 4.09.2018 per l'esame dell'imputato, dei due testi della difesa e per le conclusioni.

Durante **l'udienza del 4.09.2018,** preliminarmente la difesa ha rinunciato al teste R e l'istruttoria dibattimentale è proseguita con l'esame del **teste C P**

Il Giudice quindi, facendo seguito all'istanza ex art. 500 co. 4 c.p.p. formulata dal PM, ne ha disposto il rigetto come da ordinanza allegata al verbale di udienza, per i motivi nella stessa esplicitati.

Nella suddetta udienza **l'imputato** ha reso **spontanee dichiarazioni** e all'esito il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti hanno concluso come in epigrafe.

Il processo è stato rinviato per eventuali repliche all'udienza del **13.09.2018,** in cui è stato deciso con lettura del dispositivo, con motivazione riservata nei termini di legge.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, per i motivi di eseguito esplicitati

In data 5/4/2018 l'odierno imputato è stato tratto in arresto dagli operatori del Comando Provinciale di Milano Reparto Operativo - Nucleo Radiomobile, i quali sono intervenuti nei pressi della fermata ATM della linea 90, lato Viale), ad esito di una segnalazione di aggressione da parte di una donna, successivamente identificata in M S i D

Quest'ultima, nella medesima occasione, ha presentato querela orale nei confronti dell'odierno imputato per i fatti di cui è causa, querela che è stata successivamente rimessa in data 16/4/2018.

Al fine di procedere ad una compiuta ricostruzione dei fatti, per evidenziare le ragioni fondanti il giudizio di sussistenza della responsabilità penale in capo all'odierno imputato, giova ripercorrere il racconto reso dalla persona offesa all'udienza del 14/06/ 2018.

Va evidenziato preliminarmente che sebbene la parte offesa MS D abbia sin da subito cercato di minimizzare gli episodi di maltrattamenti subiti durante la relazione coniugale intercorsa con l'odierno imputato, provando a ricondurli nell'ambito di conflitti tra coniugi legati al difficile contesto sociale, economico ed abitativo della famiglia, tuttavia dall'istruttoria dibattimentale sono emersi chiaramente gli elementi che consentono di ritenere integrato il reato contestato.

La donna, provando a minimizzare la gravità delle aggressioni verbali e fisiche ricevute, ha infatti manifestato un legame ancora forte per il marito e, dunque, indice di assenza di

qualunque intento rivendicativo o calunniatorio.
Quest'ultima non si è neppure costituita parte civile nel giudizio palesando chiaramente anche la totale assenza di un interesse di tipo economico.
Dall'istruttoria svolta appare chiaro che la parziale ritrattazione di quanto affermato in sede di denuncia querela vada letta nell'alveo del complesso contesto familiare, in cui si sono svolti i fatti, e non mina di per sé gli aspetti sostanziali ed il nucleo fondamentale del dichiarato della persona offesa. Per tali ragioni questo giudice non ha ritenuto accoglibile l'istanza ex art. 500 co. 4 c.p.p. formulata dal PM, posto che, durante la testimonianza resa, sia la parte offesa sia il figlio C sono apparsi determinati, palesando una chiara volontà di ridimensionare le accuse mosse contro l'imputato, proprio in ragione del rapporto affettivo che comunque li lega a quest'ultimo e al dolore causato dall'intera vicenda, che involge pur sempre una figura di riferimento per la famiglia.

****

Passando all'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, giova evidenziare quanto segue.
La parte offesa M S D ha dichiarato di aver sposato R C nel 2004,
dopo sette anni di convivenza. Nel 1999 nasceva il primogenito C i e nel 2004 la seconda figlia G . La Dha quindi riferito di aver conosciuto l'imputato quando questi faceva già uso di sostanze stupefacenti e che lo stesso aveva smesso di assumerle soltanto a decorrere dalla data del loro matrimonio. La teste ha chiarito che sin dall'inizio della loro relazione, lei e il marito avevano avuto diversi scontri a causa della tossicodipendenza e dell'abuso di alcool da parte di quest'ultimo,
posto che l'abuso di sostanze lo rendeva particolarmente aggressivo e scontroso (cfr. pag. 4 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).
La D ha dunque, ricondotto le aggressioni perpetrate nei suoi confronti dall'imputato, nel periodo intercorrente tra il 1999 e il 2004 (periodo in cui i due non erano ancora coniugati), a *"litigate" e "scontri abbastanza violenti"* che trovavano la loro ragion d'essere nel fatto che, in quell'arco temporale, il marito assumeva stupefacenti e faceva abuso di alcool, dichiarando testualmente: *"Erano continue litigate in casa e continui parapiglia ecco"... "erano proprio degli scontri abbastanza violenti..."'* (cfr. pag. 6 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

La D ha affermato, ancora, testualmente: *"...appena lui rientrava in casa erano litigate.*
10. lo aggredivo verbalmente e fisicamente e poi scattava in lui la reazione..."... "All'inizio lui stava zitto e poi dopo quando io vedevo non una sua reazione e...là diventavo anche più pesante perché andavo là faccia a f accia allo scontro e quindi là incominciava la litigata, la spinta, lo schiaffo da parte di entrambi"" (cfr. pag. 6 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

La condotta maltrattante dell'odierno imputato si è manifestata anche mediante atteggiamenti di controllo nei confronti della moglie, anche sul posto di lavoro, cagionati prevalentemente da un'ossessiva gelosia.

Interrogata sui comportamenti scaturenti da manifestazioni di gelosia da parte del marito, la parte offesa ha dichiarato: *"E mio marito era geloso"* (cfr. pag. 7 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)...*"... Quindi, veniva fuori dal lavoro a prendermi e... veniva al lavoro a trovarmi, se c'era un posto dove lui potesse venire ecco...""(cfr.* pag. 8 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018) e su contestazione dell'accusa la D ha confermato che l'imputato, quando lei si recava a lavorare, era convinto che potesse frequentare altre persone e per tale ragione la controllava.
In particolare, giova ripercorrere integralmente quanto dichiarato dalla teste con riferimento alle condotte del marito, scatenate dalle reazioni di gelosia:

"PUBBLICO MINISTERO — Cioè, lui pensava che lei andando a lavorare potesse frequentare altre persone?

TESTIMONE Di — Sì.

PUBBLICO MINISTERO — E però ce lo deve dire, perché...

TESTIMONE D — Sì, ma perché comunque e... è tutta una conseguenza cioè... perdoni
11. termine, non perché voglio dire che mio marito sia un ignorante e... era un po' dovuto tutto un po' alla situazione all'ignoranza tra virgolette di mio marito, nel non capire che...

PUBBLICO MINISTERO — No, però... senta signora, non le chiediamo valutazioni su...

TESTIMONE D —No...

PUBBLICO MINISTERO - ...Sul comportamento...

TESTIMONE D —...Mi scusi.

PUBBLICO MINISTERO - ...Perché arrivava, le chiediamo di raccontarci proprio i fatti, cosi come si sono verificati...

TESTIMONE D. — Okay.

PUBBLICO MINISTERO - Poi le valutazioni le facciamo in un altro momento... e... quindi, che cosa succedeva? Lui era geloso del fatto che lei potesse vedere altri uomini...

TESTIMONE D, — Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...Sostanzialmente...

TESTIMONE D. —Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E cosa le diceva verbalmente? Iniziamo da quello che succedeva verbalmente.

TESTIMONE D —Allora... e...forse qua ci stiamo riferendo all'ultimo... agli ultimi
due anni dove io lavorato...

PUBBLICO MINISTERO ... No".

(cfr. pag. 8 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)

[...]

''PUBBLICO MINISTERO — Allora, ripeto la domanda, nel momento in cui lei lavora e lui no, diciamo lui diventa geloso, come si manifesta questa sua gelosia? Perché lei dice: "Quotidianamente " e allora ci racconti un pò che cosa succede quotidianamente?

TESTIMONE D ***— Questo** è **successo negli ultimi due anni,** ecco perché io tendevo a*
*precisare questa cosa, negli ultimi due anni quando **io lavoravo in ortomercato** e quindi passavo l'intera giornata, dalle sei di mattina fino alle dieci di sera all 'interno dell*

'ortomercato.

PUBBLICO MINISTERO — Okay e quindi cosa succedeva?

TESTIMONE Di — E quindi lì mio marito era un po' più geloso e quindi iniziavano
gli insulti: "E sei una poco di buona e vai con altri uomini, ti frequenti con altri uomini", *ma perché comunque era un ambito prettamente maschile ecco. Poi se discussione... se mi permette di* 6 *dirlo, un po' più... all'inizio non c'erano, perché io lavoravo poi in un... facevo servizio consegna pasti agli anziani con un motocarro, quindi ero da sola, lui veniva con me... "*

(cfr. pag. 9 e 10 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)

Su contestazione del P.M. la donna pur ridimensionando quanto riportato in sede di denuncia querela confermava quanto segue: ...

""TESTIMONE D. ... Cioè, nel senso che ***comunque quando io e lui litigavamo e... lui***
rompeva oggetti in casa, *è vero, sul fatto che comunque già dal mattino,* ***quando io mi alzavo e incominciava a tormentarmi sì,*** *è vero, se devo parlare...*

GIUDICE — Che vuol dire: "'Incominciava a tormentarmi"...

TESTIMONE Dì —...E adesso...

PUBBLICO MINISTERO - ...Cosa faceva?

TESTIMONE Di — ... "Adesso allora vai a lavorare, chi ***mi dice che tu sei a lavoro,***
chissà con chi ti vedi, *con ti prendi il caffè, sei uscita dieci minuti prima è perché devi prenderti il caffè con qualcuno ", cioè finché parliamo di questa parte qua io non... cioè...*

(cfr. pag. 11 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)

In risposta alla domanda rivolta dal P.M. sul perché si fosse recata a fare la denuncia la donna ha dichiarato: *""Allora...Io ho fatto una denuncia a mio marito il cinque di aprile,* ***dopo l' ennesima litigata con mio marito e...dopo che mi aveva insultato al telefono..."***

Ancora, la teste ha precisato: ***"" Mi aveva detto che comunque <u>come al solito</u>... cioè <u>mi aveva detto che ero una prostituta</u>, eh e lavoravo... <u>non lavoravo ma invece andavo a cercare gli uomini</u> e... dopo una litigata...per me quella è stata un po' più forte delle altre."*** (cfr. pag.l 1 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

In merito alla ricostruzione dei fatti relativi all'ultimo episodio, da cui è scaturita la denuncia del 5 aprile u.s., la donna ha affermato:

""TESTIMONE Di : Allora... se mi fa... se posso aprire e chiudere qualche parentesi, io

lavoro con mio figlio, il grande, ***mio marito è sempre stato geloso e lo sto dicendo,*** *di solito io torno sempre a casa, come ancora oggi che faccio lo stesso lavoro, sempre intorno a Runa, le due e mio figlio non lavora sempre con me, ma alcuni giorni si e alcuni giorni no, quindi quando mio figlio non c 'e', veniva mio marito a prendermi a lavoro, perché comunque devo uscire a l'una e mezza, le due di notte e prendere i mezzi da sola. Quella sera la' mio marito non è... non doveva venirmi a prendere, perché comunque c'era mio figlio insieme a me, quindi io ero già' in compagnia e' arrivato verso la*

mezzanotte e non ci ha trovato a lavoro, è stata l'unica volta purtroppo che abbiamo finito presto di lavorare al ristorante e quindi lui è arrivato davanti al ristorante, non ci ha trovato e mi ha telefonato e fa: "Dove sei"?" e io: "Sono sul pullman che sto tornando a casa" e lì è nata la discussione, prima verbale al telefono, perché' ha pensalo... che stessi... che ero in giro e poi dopo una volta che l'ho aspettato alla fermata della 90... al capolinea della 90 in piazzali ***, lui è arrivato e accusandomi*** *che tutti gli altri giorni che io tornavo... rincasavo alle due di notte, d'accordo con mio figlio, ma che io finivo prima, in quelle settimane, in quei giorni là.* ***Ecco che lì si è scatenata la sua gelosia e... naturalmente... un pò[1] perché ho un carattere anche io un po' particolare... un po' troppo particolare, gli sono andata faccia a faccia e quindi di là è nata una spinta, uno schiaffo da parte sua, perché io ho iniziato ad aggredirlo...*** *poi c 'è da dire anche un'altra cosa,* ***avendo problemi di attacchi di panico io*** *e... ci sono momenti che riesco a gestirli facilmente e momenti che non riesco a gestirli, quella sera là non sono riuscita a gestirlo, un po' per la stanchezza del lavoro, un po' per la stanchezza del periodo in sé per se' e* ***quindi mi è venuto un attacco di panico e non sono riuscita a gestire la cosa chiamando poi i Carabinieri, perché io mi sono spaventata...*** *cioè, in quel momento* ***mi sono spaventata,*** *anche se poi guardando la cosa nei giorni seguenti quando la cosa era un po' più calma,* ***era un litigio come quasi sempre ecco...*** *non c 'era niente di più?''*

(cfr. pag. 11 e 12 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)

Su contestazione del P.M. la persona offesa ha inoltre confermato di essere stata minacciata di morte, come ha confermato le numerose ingiurie e le continue aggressioni fisiche riportate in denuncia, pur continuando tuttavia a cercare una giustificazione nel proprio carattere:

"PUBBLICO MINISTERO -... E... Lei ha detto che ***l' ha minacciata di morte...***

TESTIMONE Di —Sì.

PUBBLICO MINISTERO - È vero o non e[1] vero?

TESTIMONE Di ***—Sì.***

PUBBLICO MINISTERO — E...perché queste cose lei non ce le dice, ma ce le deve dire signora eh... che l'ha ingiuriata, che continuamente la spingeva nel periodo in cui lei lavorava all' ortomercato, quindi aggressioni fisiche costituite da spinte, questo lei ha detto nella denuncia querela...

TESTIMONE DJ ***— Sì. E questo lo posso confermare, perchè e... come ho appena***
detto non ho un bel carattere, sono io la prima che va addosso a mio marito.

PUBBLICO MINISTERO — No, però signora, qua stiamo parlando di ***spinte che suo marito avrebbe dato a lei*** *non del fatto che lei abbia un bello... bel carattere o un brutto carattere, capisce?*

TESTIMONE D
— Sì.
sì.

PUBBLICO MINISTERO — Qua stiamo parlando dì quello che lei ha detto nella querela, relativa alle condotte di suo marito nei suoi confronti, non delle condotte sue nei confronti di suo marito...

TESTIMONE D — E poi magari ci arriviamo...

PUBBLICO MINISTERO - ..(ine.).

TESTIMONE ***D — ...In fatti glielo dico, la spinta ci può essere stata e c' è stata, ma*** *da*
questo a crearmi delle lesioni, quando io poi all'ortomercato caricavo quotidianamente per dieci ore...

PUBBLICO MINISTERO — Allora, io non ho parlato di lesioni, signora sta parlando lei di lesioni, io sto dicendo che lei... adesso lei dice la spinta, ma qua lei ha parlato di spinte, di aggressioni fisiche, quindi di più di una occasione, non di una occasione, capisce? Allora, con quale cadenza succedevano queste cose di spinte, di altre cose, di minacce di morte, di ingiurie, con quale cadenza?

TESTIMONE D — Beh... ***le minacce di morte è capitata una volta, la spinta sarà***

capitata qualche volta... cioè, ma spinta che si parla così, per togliermi davanti, io intendo questo per spinta"

(cfr. pag. 12 e 13 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)

Con riferimento all'episodio verificatosi nel dicembre 2017 la donna ha dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO — Allora, cosa è successo nel dicembre del 2017?

TESTIMONE D. — dicembre 2017?

PUBBLICO MINISTERO — Lei lavorava ancora all'ortomercato...

TESTIMONE Di — ...All'ortomercato. Si.

PUBBLICO MINISTERO — E successo che lei è stata male...

TESTIMONE D. ***— Sono stata male da sola, sì... durante la notte mentre litigavo con***
mio marito verbalmente...

PUBBLICO MINISTERO: E...okay.. mentre litigava?

TESTIMONE Di ***— Mentre litigavo con mio marito verbalmente, all' improvviso ho***
avuto un collasso.

PUBBLICO MINISTERO — Ha avuto un collasso. E... ed era la prima volta che le succedeva questo?

TESTIMONE D, — Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO — Non le è mai successo di avere attacchi di panico...

TESTIMONE DJ ***— Si, di attacchi di panico...***

PUBBLICO MINISTERO - O collassi...

TESTIMONE DJ ***— ...E' una vita che ce ti ho.***

PUBBLICO MINISTERO - ...Si. ma legati al fatto che subiva queste situazioni stressanti di litigi continui e maltrattamenti da parte di suo marito?

TESTIMONE Di - No.

PUBBLICO MINISTERO — E questa è stata la prima volta?

TESTIMONE Dì — Ma ***non devo dire grazie solo a lui*** *e... io facevo quattordici ore il*
giorno dentro all 'Ortomercato.

(cfr. pag. 13 e 14 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018)

Il P.M. ha poi chiesto alla teste se il marito le avesse mai buttato i vestiti dalla finestra e la donna, ancora una volta, ha cercato di minimizzare l'accaduto rispondendo che tale episodio risalirebbe a quindici anni fa *"Si, ma parliamo di quindici anni fa"* (cfr. pag. 17 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018). Nel ricostruire le ragioni che hanno indotto l'odierno imputato ad un tale gesto, la p.o. ha riportato quanto segue: "E... *della roba che è stata buttata in cortile, fuori dalla finestra è successo quattordici anni fa... dopo che io lavora... mentre io stavo lavorando con il motocarro per un appalto del Comune e stavo facendo il mio giro di lavoro e* ***quel giorno mi hanno affianco insieme ad un uomo e là è nata la gelosia di mio marito*** *...nell' affiancare ...perché sono stata affiancata per tre ore con un uomo e quindi* ***quando sono tornata a casa è nata una discussione e da questo mi ha buttato tutta la roba fuori dalla finestra dicendomi: "Vai via di casa"*** (cfr. pag. 18 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

Su contestazione da parte dell'accusa in merito alle dichiarazioni precedentemente rese in denuncia, di aver riportato **tumefazioni agli occhi per pugni ricevuti,** la donna inizialmente nega per poi accennare ad episodi avvenuti nel lontano '99 ***(" questa cosa qua forse si parla...prima quando io ero incinta di mio figlio....quindi parliamo proprio all' epoca '99)*** (cfr. pag. 18 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

La donna ha provato a ridimensionare anche la circostanza, precedentemente confermata, relativa alla minaccia di morte proferita contro di lei dal marito. In particolare, il P.M. ha chiesto alla P.O. se il marito le avesse mai puntato il coltello alla gola in presenza dei figli e la donna ha dichiarato che si trattava di un fatto risalente a circa dieci anni prima, attribuendosene l'iniziativa e specificando: 10

"..Adesso non mi ricordo esattamente per che cosa stavamo litigando, però io là mi sono innervosita e con questo coltello gli ho fatto verso di lui e lui mi ha sfilato il coltello e ha fatto lo stesso gesto verso di me" (cfr. pag. 21 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

Giova ancora riportare alcuni passi della testimonianza dai quali emerge chiaramente il clima maltrattante in cui la donna è stata costretta e vivere.

Infatti, sebbene la donna, in un comprensibile intento di salvaguardare l'originario nucleo familiare, abbia cercato di ridimensionare la gravità dei fatti, questi ultimi, nonostante alcune ritrattazioni, emergono in maniera evidente da alcune affermazioni che plasticamente consentono di ritenere integrate le condotte di cui alla fattispecie contestata.

Su richiesta specifica del Giudice *'"Oltre alla spinta suo marito l'ha mai picchiata?"* la persona offesa rispondeva *""Si, ma se devo specificarlo parliamo di anni addietro, cioè quando Ci era più piccolo""* (cfr. pag. 24 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

Nuovamente, in merito **all'episodio** cui è seguita la denuncia **dell'aprile 2018,** la donna **ha** riferito che il C , dopo essere giunto presso la pizzeria dove ella lavorava insieme al figlio C e aver trovato il luogo chiuso, la chiamava e la insultava telefonicamente ***(" ...mio marito comincia a insultarmi al telefono." [...] "" dicendo che avrebbe rotto tutto il ristorante e mi ha insultato"" [.. .]""Ti avevo detto... lo sapevo che comunque non andavi al lavoro, sei andata in giro a farti i cazzi tuoi come al solito con gli uomini".*** E ancora, ***""... me ne ha dette di tutti i colori come parolacce*** ..."(cfr. pag. 25 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

La donna ha proseguito poi raccontando: *""Quando mio marito arriva in piazzale 7 io gli sono subito andata faccia a faccia e io ho (ine,) la sua spinta e uno schiaffo e... io gli ho detto: "Perché non ti sbatti la testa contro il muro? " e quindi da lì è nata poi la*

discussione, poi mio marito e... mi ha dato questa spinta e io sono andata a finire contro la pensilina della 90"" (cfr. pag. 26 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

In seguito alla contestazione del P.M. sull'utilizzo di un manganello da parte del C la donna ha dichiarato: *""...lui quando è arrivato là non aveva niente, cioè io vedevo qualcosa di metallico, ma non riuscivo...cioè, qualcosa che luccicava ma non riuscivo a capire che cos'era...io mi sono spaventata e pensavo che aveva un manganello... " "Io gli ho visto tirare fuori qualcosa che luccicava, ma non sono riuscita a capire...""* (cfr. pag. 26 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

Ancora, *""...c'è stata una spinta e uno schiaffo e lì sono andata a finire contro la pensilina""* (cfr. pag. 27 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018). Ha, inoltre, confermato di avere invitato l'uomo a

lasciarla stare, minacciando di denunciarlo *{PUBBLICO MINISTERO:* ***"Lo invitavo a lasciarmi stare, minacciando di denunciarlo", è vero.. "*** *TESTIMONE D.* ***"Si "*** (cfr. pag. 27 delle
trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

Il P.M. ha dunque chiesto alla donna se lo schiaffo fosse intervenuto a seguito «ella minaccia di denuncia rivolta al C come riportato in sede di denuncia querela, cui segue la risposta della D *"No, questo è successo quando mio marito è arrivato, che abbiamo avuto lo scontro,*
che io gli sono andata faccia a faccia, mio marito mi ha dato una spinta e mi ha tirato uno schiaffo" (cfr. pag. 28 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018) e ancora, *"Mentre io mi trovavo spalle alla pensilina della 90, quando io gli sono andata in faccia... gli sono andata contro, mio marito mi ha spinto e mi è arrivato uno schiaffo"* e successivamente afferma *"Prendo il telefonino per fare vedere che telefonavo, poi nella colluttazione, mentre io e mio marito stavamo discutendo, è caduto il telefono e si è rotto"* (cfr. pag. 28 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

In merito all'intervento del figlio C C la donna ha dichiarato *"Suo figlio ha preso suo padre e gli ha detto: "Papà basta, spostati " e quindi continuava a spostarlo io e a portarlo via, perché comunque lui era al... cioè, quindi eravamo già alterati entrambi*

perché eravamo arrabbiati come lo si può dire, quindi lui veniva contro di me, io andavo contro di lui" (cfr. pag. 29 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

Interrogata dal P.M. sul coinvolgimento anche del figlio C in alcune discussioni coniugali, la teste ha riferito: *"Mio figlio purtroppo ...cioè non purtroppo vigila nel senso, che visto che le discussioni con mio marito ci sono di notte e di giorno...di notte si è riferito a quando io lavoravo in ortomercato e che quindi mi alzo alle tre e mezza, quattro, si riferiva a questo, perché le litigate con mio marito c 'erano e potevano essere di giorno, come di notte e quindi il ragazzo appena sentiva il minimo alzare di voce, si alzava"* mentre alla domanda se il ragazzo avesse paura che il marito le facesse del male rispondeva *"E..non lo so, penso ...non è una paura che mio marito potesse farmi del male, perché non è mai arrivato al punto di farmi del male,* ***era paura che le nostre litigate potessero avere un seguito, ecco...*** *che se fino ad adesso non c 'è mai stato un seguito violento, che potessimo arrivare a questo punto"* (cfr. pag. 31 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

La D confermava che alle discussioni assisteva anche la figlia minore G evidenziando che la famiglia abita in una casa di soli trenta metri quadrati (cfr. pag. 31-32 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).
Ancora una volta la p.o. ha cercato di ridimensionare le ripercussioni che questi continui comportamenti del marito hanno potuto ingenerare nella minore Giulia.

La teste sul punto ha riferito che un procedimento, aperto dinanzi al Tribunale dei Minori, "Si *è concluso che è...i servizi sociali dovrebbero dare credilo al primo, che i servizi sociali dovrebbero monitorare e aiutare questa famiglia abitativamente, lavorativamente e supportare la ragazza e come genitori siamo idonei e quindi non c 'è necessità di chiedere l'affidamento della ragazza presso una comunità o presso il Comune di Milano e che dobbiamo risolvere noi come genitori i nostri problemi di coppia...* (cfr. pag. 35 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

La teste ha dichiarato:

"... noi siamo una famiglia ad orologeria... c'è un timer innescato, *che purtroppo se nessuno aiuta nessuno può fare niente e non è la prima volta che lo dico, cioè mio marito ha precedenti penali e a voglio a dire che chi ha precedenti penali può trovare lavoro, non è vero, perché io sono pulita e mi chiedono il certificato penale, se no io non potrei trovare*

lavoro da nessuna parte, mio marito ha avuto la sorveglianza per un anno per parcheggi abusivi, per che cosa, perché andava a guadagnarsi trenta euro la sera? Gli hanno tolto una patente, come fa a trovarsi un lavoro senza una patente? Cioè, sono tante...ecco, perché io prima diceva: "Non è solo un problema, sono tanti problemi messi insieme" (cfr. pag. 38 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018).

****

Dalle dichiarazioni della parte offesa emerge un clima di sopraffazione e terrore assai risalente nel tempo, creato dal marito che, dietro il futile motivo della gelosia, ha sempre fatto in modo di sorvegliare la donna sia a distanza, sia mediante ripetute telefonate, sia sul lavoro, recandosi sovente direttamente dove quest'ultima svolgeva la sua attività professionale.

Ancora, la testimonianza della donna lascia trapelare uno stato di sudditanza psicologica che l'

ha indotta, anche nell'intento di preservare il suo nucleo familiare, a tentare di ricondurre tutte le condotte di aggressione fisica e psicologica subite.

Infatti, a fronte delle costanti vessazioni del marito, la donna ha provato a imputare le condotte del marito a fattori esterni, pur di creargli un alibi: ovvero al suo carattere o a circostanze esterne che avrebbero - a suo dire - giustificato le reazioni di rabbia spropositate del marito (a titolo esemplificativo, in un episodio la donna giustifica e riconduce la morbosa gelosia del marito e i suoi insulti alla presenza di uomini sul suo posto di lavoro, riferendo testualmente *"...ma perchè comunque era un ambito prettamente maschile ecco* inoltre, la p.o. ha spiegato il clima di maltrattamenti costanti provando a ricollegarli alla frustrazione del marito scaturita dalla circostanza che quest'ultimo, avendo precedenti penali, non riusciva a trovare lavoro ed era costretto a stare a casa.

I. maltrattamenti risultano, quindi, confermati nel loro nucleo essenziale dalla donna che ha riferito di

episodi di violenza iniziati nel '99 che sono via via proseguiti con litigi continui, si sono tradotti in gesti eclatanti (come la circostanza in cui la donna è stata minacciata di morte con un coltello; ancora, le sono stati buttati dal balcone gli abiti); fino ad arrivare agli ultimi anni in cui la p.o., seppur minimizzando l'episodio che l'ha portata a sporgere una

prima denuncia nel dicembre 2016 (la donna si limita a raccontare di essersi rivolta al Comando dei Vigili in via) per una "litigata verbale"
e di essere stata portata al C.U.S. presso il presidio per poi rimettere la querela perchè il
marito "si *era reso conto"* - cfr. pag. 22 delle trascrizioni dell'udienza del 14.06.2018), ha poi confermato nel nucleo essenziale l'episodio occorso nell'aprile 2018 (quando, in seguito all'ennesimo episodio dettato dalla gelosia del marito, è stata costretta a subire sia una violenza verbale, sia una spinta, uno schiaffo e a sbattere la testa contro una pensilina del tram). Dunque i maltrattamenti sono proseguiti fino all'arresto dell'odierno imputato.

Ulteriori elementi utili a riscostruire la dinamica di quanto accaduto in data 5 aprile 2018 possono essere rinvenuti nella **deposizione del teste S F** uno degli agenti del Comando Provinciale di Milano Reparto Operativo - Nucleo Radiomobile che hanno proceduto all'arresto del C

L'agente ha raccontato di aver ricevuto una chiamata d'intervento per aggressione da parte della E Vi In seguito all'intervento, gli agenti avevano constatato che la donna, l'imputato e il figlio CI si trovavano insieme e "... *discutevano un po' animatamente "* (cfr. pag.4 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

II. teste ha riferito testualmente che: "A? *donna appena arrivati...sì, erano un po'...insomma si vedeva che era successo qualcosa."* (cfr. pag.4 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Ancora, il teste ha specificato: *'"Abbiamo visto* ***per terra che c'era un cellulare rotto della signora,*** *è stato rotto un cellulare alla signora".*

In merito allo stato emotivo della persona offesa, l'agente ha riferito che la donna era "... ***La signora era molto agitata e preoccupata appunto per i fatti che erano successe'*** (cfr. pag.6 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Ancora: ***'...la più agitata era la signora, più agitata di tutti, la signora"*** e ancora il teste la definisce ***"impaurita, spaventata, scossa"*** mentre, in merito allo stato psicologico dell'imputato, il teste ha riferito **" C** *era agitato ma non per ...Molto probabilmente* ***infastidito per la nostra presenza lì"*** (cfr. pag.6 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018), elemento questo utile per

comprendere come non si sia trattato di un episodio di discussione avvenuto su un piano di parità tra i soggetti coinvolti.

L'agente ha poi riferito che avevano riscontrato nel passare, tornando in caserma dalla pizzeria, che c'era una vetrata danneggiata, rotta, (cfr. pag.8 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018)

Quanto dichiarato dalla p.o. trova inoltre conforto nella dichiarazione rese da **C:**

figlio dell'imputato e della donna il quale, seppur ridimensionando - al pari della madre - i fatti rispetto a quanto narrato in sede di denuncia querela, ha comunque offerto dei dettagli utili a descrivere le modalità di interazione tra i genitori e, più in particolare, l'atteggiamento di controllo, sopraffazione e violenza da parte dell'imputato nei confronti della moglie.

Su richiesta del PM di descrivere in cosa consistessero le discussioni tra i genitori, il teste ha inizialmente affermato che si trattava di *"discussioni verbali"* e, più nello specifico, ha dichiarato che la dinamica delle discussioni vedeva sovente il padre che "*... le gridava contro e lei si difendeva: succedeva che alcune volte mia madre lo spingeva e lui di conseguenza spingeva lei..."* (cfr. pag. 12 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

A seguito di contestazione da parte dell'accusa, rispetto al contenuto di quanto dichiarato dal teste in sede di querela, quest'ultimo ha precisato: *"...Mio padre tornava tardi, facevano discussione che* ***lui urlava contro mia madre, lei urlava contro di lui, e poi incominciavano*** *...Alcune volte è successo che mia madre ha iniziato ad alzargli le mani.."* (cfr. pag. 12 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018

C C ha poi confermato gli insulti rivolti dal padre alla madre, riferendo testualmente: *"Sì ci sono stati insulti verso mia mamma"* (cfr. pag. 16 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018) e, su domanda del PM in relazione ai controlli che il padre effettuava sul luogo di lavoro della madre, il teste ha risposto *"No questo è successo un po' di anni fa, quando lei lavorava in*

•*e"";* specificando: *"Succedeva che io sapevo che mio padre andava davanti al lavoro, poi io le altre cose non..."* (cfr. pag. 17 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Ancora, il teste ha ribadito: ***"Sì, mi diceva che papà la andava a prendere a lavoro e altre cose" [...]*** *"So che mio padre andava davanti al lavoro di mìa mamma quando lavorava a.* (cfr. pag. 12 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Alla domanda del P.M. che ha chiesto al teste se avesse mai ascoltato delle minacce, anche con l'utilizzo di armi da parte di suo padre rivolte a sua madre, C ha confermato la suddetta circostanza, riferendo: *"... è successo quando mia sorella aveva 2 o 3 anni""* e ancora *"E' successo che ho visto la situazione in cui mia madre si è alzata con il coltello e mio padre gliel'ha preso di*

mano e gliel'ha puntato addosso [...]. Sono entrato in cucina, ho visto mia mamma in piedi col coltello e mio padre che gliel'ha preso subito di scatto e gliel'ha puntato..." (cfr. pag. 19 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

L'atteggiamento di controllo esercitato dall'imputato nei confronti della donna è stato sostanzialmente confermato, come emerge da alcuni passaggi della deposizione del teste:
"PUBBLICO MINISTERO - Però lo diceva. ''Vado a fare casino sul lavoro, vado a prendere tua madre"!
TESTIMONE U C. — Sì, ma è come dire "Mi butto giù da un ponte", ma poi non si sa mai...

PUBBLICO MINISTERO - No, però le diceva queste cose: "'Vado da tua madre, vado a vedere sul lavoro se c 'è. se non c'è "? Aveva paura che lo tradisse? ... il PM ha chiesto al teste se fosse vero che il padre lo rendesse edotto del suo proposito di voler andare presso il luogo di lavoro della moglie per controllarla e il ragazzo ha confermato dichiarando: "Se *succedeva che alcune volte diceva: "Adesso vado da tua mamma"* (cfr. pag. 21 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).
In merito alla ricostruzione dei fatti relativi all'ultimo episodio cui è seguito l'arresto dell'imputato, il teste ha dichiarato che il padre li aveva raggiunti a Piazzale e lui si era allontanato, per prendere un panino, lasciando i genitori alla fermata della 90 e poi ha raccontato: "*... ho sentito un po' gridare, allora mi sono avvicinato e ho visto mia madre che ha spinto mio padre e mio padre le ha tirato uno schiaffo..."* (cfr. pag. 23 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Ancora, ha ribadito: '*Il momento in cui ho sentito gridare, ho visto mia madre che ha spinto mio padre e mio padre che le ha tirato uno schiaffo"* (cfr. pag. 23 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018). "Io *stavo mangiando, stavo prendendo il panino in piazzale • subito dopo ho sentito la voce alta, mi sono girato ed erano i miei genitori, e ho visto mio padre che le ha tirato uno schiaffo a mia mamma. Sono arrivato subito là, ho preso mio padre, li ho divisi e ho portato via mio padre. E poi è successo che mia madre ha chiamato i Carabinieri e tutto."* (cfr. pag. 24 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

II PM ha chiesto se fosse stato l'imputato a rompere il cellulare della parte offesa in occasione dell'episodio sopra esposto e il teste ne ha dato conferma, affermando: *"Si.* ***le ha***

***rotto il telefono, glie' ha buttato per terra"*.** Inoltre, ha specificato che ciò sarebbe avvenuto perché la donna cercava di chiamare i carabinieri ("57. *E lui gli fa: "Non ce n 'è bisogno", ha avuto un momento di rabbia e l'ha buttato per terra"* cfr. pag. 24 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

In merito alle aggressioni fisiche e verbali subite dalla madre, si riporta di seguito un ulteriore passaggio particolarmente significativo della deposizione di C C che conferma che gli insulti e i litigi avvenivano anche in presenza della sorella minore G

"TESTIMONE CC - Tipo: "Vai a fanculo, sei una troia ". E mia madre diceva: "Sei un figlio di puttana''.... Solite discussioni, davanti anche una bambina, che secondo me non era giusto ".(cfr. pag. 26 e 27 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Su contestazione del P.M. in merito ai ripetuti episodi di accesa violenza come riportati in querela, il teste dichiarava ***" Sì, è successo che hanno discusso in casa, conte sono successe molte volte, e avvicinamenti, spinte, e schiaffi; allora prendevo mio padre, lei chiamava mia zia ed è arrivata un po' di volte mia zia a casa"*** (cfr. pag. 30 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018) e ancora, ***"è successo che per sfogarsi ha tirato una manata forte su un vetro o un pugno sul mobile e si è rotto qualcosa in casa"*** (cfr. pag. 30 delle trascrizioni dell'udienza del 17.07.2018).

Il quadro probatorio così delineato non è stato, inoltre, intaccato dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'udienza del 4/09/2018 il quale si è limitato a negare gli addebiti, definendosi un padre e marito *"meraviglioso* " e a spiegare che, dopo aver perso il lavoro, aveva avuto un *"momento di confusione" ("Ho avuto quel momento di confusione, ho avuto un po'...confuso, ho avuto la testa confusa"* cfr. pag. 5 delle trascrizioni dell'udienza del 4/09/2018).

In merito all'episodio del 5.04.2018, C ha raccontato di essere andato a trovare la moglie al ristorante presso il quale lei lavorava e che, avendolo trovato chiuso, aveva chiamato la donna per sapere dove fosse.

Arrivato alla fermata del bus dove lo attendeva la p.o. ha raccontato di essersi arrabbiato ma che era stata la moglie ad aggredirlo "un pò" e che lui l'aveva poi spinta *("[...] quella sera sono andato a trovare mia moglie quando lavorava al ristorante, dopo sono andata a trovarla al ristorane ma era già chiuso. Ero a metà strada, l'ho chiamata, mia moglie, e le ho detto "Dove sei?". E lei era alla fermata del pullman. Sono arrivato lì. Anche mia moglie...Ero un po' arrabbiato, ero. Mia moglie subito mi ha aggredito un po', io ho preso solo e l'ho spinta vicino alla fermata del pullman, l'ho spinta e basta. Quello. Poi non le ho*

fatto niente, proprio niente le ho fatto" cfr. pag. 5 delle trascrizioni dell'udienza del 4/09/2018).

Nè il reato di maltrattamenti può dirsi escluso - come sostenuto dalla difesa nella discussione conclusiva - dall'assenza di referti medici che provino aggressioni fisiche sul corpo della donna. E ciò è vero sia in quanto l'aggressione fisica può esprimersi con intensità diverse, senza che per questo aggressioni di livello minore (cioè tali da non rendere visibili o evidenti i segni lasciati sul corpo della vittima) possano essere per ciò stesso non tenuti in considerazione nella valutazione della condotta

maltrattante; sia perché è pacifico che il reato di cui all'art. 572 c.p. sanziona e punisce non soltanto le vessazioni fisiche ma anche quelle morali e psicologiche, che non di meno mettono a repentaglio la vita della persona offesa.

Ciò premesso, nel caso di specie, risultano provate sia le aggressioni fisiche, sia la condotta di vessazione morale perpetrata ai danni della E , tradottasi in un controllo dei movimenti
della donna dettato dalla gelosia e da continui insulti.

Dunque, seppur probabilmente esasperato dalle difficoltà economiche e dal difficile contesto di vita, C R ha imposto alla moglie un clima di terrore e di violenza che è proseguito per
circa vent'anni. L'ha costantemente offesa, le ha reso difficile lo svolgimento di un'attività lavorativa, chiamandola, controllandola, offendendola, giungendo perfino a lavorare insieme a lei per evitare che la stessa potesse stare da sola, nel terrore che anziché recarsi sul posto di lavoro frequentasse altri uomini.

Anche in merito all'ultimo episodio da cui è scaturito l'arresto dell'odierno imputato, dall'istruttoria emerge che il *raptus* di rabbia dell'uomo, che lo ha portato a dare uno schiaffo alla moglie, spingendola sulla pensilina del bus, è stato cagionato da gelosia.

***

Si è dunque in presenza di un quadro probatorio che consente di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio il reato di maltrattamenti.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni qui rese dalla parte offesa, non si può che rilevare come l'"ambivalenza*' emersa si sia manifestata in termini che finiscono per offrire conferma al quadro fattuale contestato, piuttosto che il contrario.
Dalle dichiarazioni rese dalla donna emerge un atteggiamento ambivalente che è stato caratterizzato da una sua iniziale richiesta di aiuto, espressa nelle denunce querele effettuate nell'immediatezza di episodi di maltrattamenti subiti, seguita da una successiva ritrattazione e ridimensionamento della condotta maltrattante denunciata.
Tuttavia, tale atteggiamento non è idoneo a minare in alcun modo la credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarato della donna che può essere legittimamente posto a fondamento

del E affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Nella ricostruzione dei fatti operata dalla D emerge, infatti, un forte affetto per il marito nonché la tendenza a proteggere il proprio nucleo familiare, indice di assenza di qualunque intento rivendicativo o calunniatorio. Parimenti è assente ogni ulteriore interesse economico, anche tenuto conto del fatto che la p.o. non si è costituita parte civile.

Dall'istruttoria emerge la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, in quanto, pur con un consistente ridimensionamento della gravità dei fatti, la parte offesa ha sostanzialmente confermato i punti salienti oggetto della presente imputazione.

In sintesi, è provato:

- che C , a partire dal 1999 e fino al 5 aprile 2018 con episodi reiterati nel tempo, ha sottoposto

la moglie, M S D, a vessazioni fisiche (spinte e schiaffi) e morali di ogni genere (insulti, lancio dei vestiti della donna dalla finestra, distruzione degli oggetti di casa), instaurando un clima di sistematica sopraffazione e terrore. Ciò spesso in presenza dei figli, C C e C G quest'ultima minorenne;

- che l'imputato ha manifestato un atteggiamento di controllo e sorveglianza continuo e invasivo nei confronti della p.o. sia telefonicamente che presentandosi di frequente anche sul luogo di lavoro, come riscontrato da ultimo in occasione dell'episodio del 5 aprile 2018, a causa del futile motivo della gelosia:
- che ha ingiuriato di continuo la moglie, rivolgendosi a lei con parole quali ‘ "Puttana, troia" insinuando costantemente che la donna, anziché recarsi sul posto di lavoro, si intrattenesse con altri uomini;
- che almeno in un'occasione l'ha minacciata di morte, puntandole un coltello alla gola, alla presenza dei figli;
- che in più di un'occasione l'ha spinta e, almeno in un'occasione (nell'ultimo episodio del 5.04.2018) le ha dato uno schiaffo, facendola sbattere con la testa contro la pensilina della fermata dell'autobus;
- che i fatti contestati sono stati commessi per futili motivi quali la gelosia ed in presenza di una minore di anni diciotto.

Tutti questi elementi si collocano in una situazione familiare sofferente e delicata, come emerge dai documenti prodotti dalla difesa, nonché dalle prove dichiarative.

La p.o. ha descritto le aggressioni fisiche e psicologiche del marito quasi sempre in termini di “reazione” a un iniziale stimolo provocatorio della stessa, provandole a giustificare anche in virtù della propria personalità difficile o, più genericamente, del difficile contesto familiare e abitativo.

L’avvenuto ridimensionamento dei fatti appare, tuttavia, sintomatico di uno stato di sofferenza e sopraffazione psicologica che affonda le sue radici al periodo in cui la donna, ancora minorenne, ha instaurato la relazione con il C il perdurante stato di maltrattamenti in cui è stata costretta a vivere la donna è risultato tale da rendere anche per lei difficile l’accettazione del suo *status* di vittima. Va osservato che sul punto la Suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha enunciato il seguente principio, condiviso da questo giudicante e pienamente calzante rispetto al caso in esame, nella parte in cui ha statuito che: *“Nel reato di cui all'art. 572 c.p. che maturi all'interno di una relazione di coppia il carattere di sistematica vessazione e sopraffazione della personalità della vittima può essere integrato anche da condotte che si configurino quali reazione ad altre che attribuite al coniuge, persona offesa, vengano intese dall'imputato come violative delle regole proprie della convivenza coniugale là dove la reazione sconfini in comportamenti che per pregiudizi arrecati e loro frequenza integrino il reato di maltrattamenti in famiglia*.”(Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30- 05-2018) 06-07-2018. n. 30745)

Facendo applicazione del suddetto principio al caso di specie emerge chiaramente che le condotte tenute dall’imputato, sebbene fossero inserite in un contesto familiare difficile, integrano a pieno la fattispecie di reato di cui questi è chiamato a rispondere.

Infatti, la condotta del marito, con il superamento di ogni tollerabile convivenza, deve essere letta come l'espressione di una volontà di creare un clima di sopraffazione, addebitando alla moglie ipotetiche infedeltà coniugali, offendendola, ingiuriandola e controllandola, attraverso l'adozione di comportamenti sconfinanti nel reato di maltrattamenti, ovvero nel sistematico reiterarsi del pregiudizio portato alla persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che gli atteggiamenti eccessivamente gelosi, oltre a integrare la circostanza aggravante dei futili motivi, attengono alla vessazione psicologica - punita dall'articolo 572 c.p. con la reclusione da due a sei anni- in quanto con il suo modo di agire il partner può provocare nella moglie importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte, nonché un intollerabile stato d'ansia ed

è reato condizionare il coniuge nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative sottoponendolo a continue vessazioni.
Ancora, la Giurisprudenza ha chiarito che l'abitualità che caratterizza il delitto di maltrattamenti in famiglia può derivare dal continuo ed invasivo controllo da parte del marito, divorato da una patologica e incontenibile gelosia nei confronti della moglie (cfr. *ex multis,* Cass. Pen. sez. VI, 16- 07-2018, n. 32621; Cass. Pen. Sez VI, 14-05-2015, n. 20126).
Dagli atti emerge chiaramente la situazione di disagio psicologico e fisico della donna che, in ragione tanto del contesto familiare e abitativo, quanto della condotta maltrattante del marito, ha dichiarato di soffrire di attacchi di panico, specificando che la sua situazione di salute, già instabile, risultava aggravata dalla circostanza che tornando dal lavoro si trovava ad affrontare continue discussioni.
La p.o. ha inoltre confermato di aver tentato di togliersi la vita esasperata dalla situazione in cui versava ("è *stato un gesto...cioè in quel momento là non mi sono neanche resa conto di quello che facevo, cioè... dopo un periodo di discussioni con mio marito, sempre le stesse e che... dovute in questo periodo qua, io lavoravo già alla pizzeria, non lavoravo più all'ortomercato e quindi il problema che io sono rimasta senza lavoro e senza...economicamente soldi, perchè comunque non mi hanno pagato ne l'ultimo stipendio, non mi hanno dato più niente, quindi per me è stato tragico portare avanti quattro persone compreso me, un po' dovuta....un po' tutta una situazione e... mi è sembrato più giusto fare così...poi sono stata seguita anche io al CPS e quindi io ho questo problema di attacchi di panico con sindrome depressiva e quando purtroppo capitano questi periodi qua... io sono stata in cura anche sei mesi, per un forte esaurimento nervoso"* (cfr. pag. 23 delle trascrizioni dell'udienza del 14/06/2018).

Deve essere, infine, evidenziato che resistenza di un procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni, conclusosi con un provvedimento che ha disposto che il nucleo familiare venga assistito e monitorato dai servizi sociali è sintomatico delle problematiche vissute dalla minore all'interno del nucleo familiare.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dal provvedimento del Tribunale dei Minorenni del 30.01.2018 (acquisito all'udienza del 14.06.2018) emerge una situazione di

conflittualità che, dopo il ridimensionamento da parte della S , viene stigmatizzata nell'individuazione di“ *aspetti di fragilità legati al funzionamento personologico dei genitori, che necessitano di essere monitorati e sostenuti''* ma che, ad avviso del giudicante, è sintomatica dello stato di disagio ingenerato dal clima maltrattante creato da R C , posto che a distanza di due mesi dall'adozione di quel provvedimento si è reso necessario il suo arresto e l'adozione della misura cautelare di massima severità nei suoi confronti, così come confermato anche dal Tribunale del Riesame.

La teste F nulla ha aggiunto rispetto alla relazione dei servizi sociali, confermando il riscontro di fragilità all'interno del nucleo familiare, con necessità di un eventuale supporto educativo per la minore.

****

Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico giova osservare quanto segue.

La giurisprudenza è costante nel senso che *"per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p., non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, n. 1067 del 3/07/1990, Soru, Rv. 186275); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, n. 468 del 06/11/1991 dep. 1992, Faranda, Rv. 188931); esso è, perciò, costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. "* Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2017) 06-02- 2018. n. 5531

Nel caso di specie, il perpetrarsi della condotta criminosa nell'arco di così tanti anni è indicativa della coscienza e volontà di C di sottoporre la moglie ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni.

Nè tale coscienza e volontà possono ritenersi assenti, nel caso di specie, in ragione del basso livello di istruzione dell'imputato, diversamente da quanto sostenuto dal difensore di quest'ultimo, posto che l'assenza di un adeguata istruzione non può in alcun modo giustificare la condotta maltrattante tenuta ai danni della moglie. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che *"La materialità del reato ed il correlativo elemento psicologico non sono affatto elisi o giustificati dalle condizioni soggettive del ricorrente, la limitata capacità dialettica dell'indagato, richiamata in ricorso, o la sua gelosia, che costituisce il movente prossimo ed occasionale delle aggressioni alla convivente ma che efficacemente dà conto della incapacità di controllo di sè che l'indagato dimostra, passando a vie di fatto per la imposizione delle sue decisioni, anche con il ricorso alle minacce... "* Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2018) 16-07-2018, n. 32621

Inoltre, risulta provata la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto per futili motivi, essendo stato dichiarato espressamente dalla persona offesa che il movente degli episodi oggetto di contestazione è sempre stato il sentimento di gelosia nutrito dall'odierno imputato nei confronti della moglie; inoltre, è pacificamente provata raggravante dell'aver commesso il fatto in presenza di minori (ovvero il figlio C C , quando era minorenne, e G C :tutt'ora minorenne).

Venendo al trattamento sanzionatorio, facendo applicazione dei criteri di cui al 133 c.p., al fine di garantire la proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto, nonché tenuto conto del difficile contesto economico, sociale, abitativo e familiare, in cui si inserisce la condotta tenuta dall'odierno imputato, comprovato anche dalla relazione dei servizi sociali (cfr. decreto definitivo del Tribunale dei Minori di Milano del 30/01/2018 con relazione sociale sulla minore C G acquisito all'udienza del 14.06.2018) possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate e si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 3 di reclusione (pena che si discosta dal trattamento minimo sanzionatorio in ragione dell'arco di tempo particolarmente lungo in cui si sono svolti i fatti, nonché della personalità del colpevole, gravato da precedenti penali che, seppur non recenti, sono espressione della capacità a delinquere del C ,).

Alla presente condanna segue *ex lege* quella al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

P.Q.M.

visti gli arti. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

C R colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, lo

CONDANNA

alla pena della reclusione di anni tre, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Milano, lì 13/09/2018

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 14.9.2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:

nato
a
il 1983, residente a

libero, assente;

del Foro
di
difeso di ufficio dall'avv. presente.

Imputato

del reato di cui **all'art. 572 c.p., artt. 93 e 94 c.p.**[1] perché, con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, con agiti violenti e ingiurie, maltrattava R S , a lui legata da relazione sentimentale nel periodo marzo 2014 - marzo 2015, causandole penose condizioni di vita ed uno stato di profonda prostrazione psico/fisica. In

particolare:

dal settembre 2014, spesso rientrava a casa dopo qualche giorno di assenza senza che la convivente conoscesse i motivi, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la aggrediva verbalmente con parolacce la strattonava con violenza;

una sera del novembre 2014, durante un diverbio per futili motivi, la aggrediva strattonandola, poi la afferrava per le braccia proiettandola sul letto, dopo la scaraventava a terra e contro il muro, tanto da provocarle degli ematomi su entrambe le braccia;

minacciava di ucciderla, qualora si fosse recata in ospedale a seguito delle aggressioni;

la notte tra il 18 e il 19 dicembre 2015, sulla pubblica via, in evidente stato di ebbrezza alcolica, rintracciato dalla convivente e dalla madre di quest'ultima, invitato dalle due donne a rientrare in casa e ventilando la possibilità di far intervenire, in quel frangente, il padre della convivente, aggrediva verbalmente la madre della convivente ponendosi "testa a testa" tanto da provocare dei malori nelle due donne che chiedevano l'intervento del "118" in loco;

il giorno seguente, telefonava alla parte offesa dicendole *"tutta colpa tua - io sto dormendo in panchina, tu stai bella calda in casa - tu devi andare via da casa"* ed aggiungendo *"vesti da troia, vesti da battona, guardati allo specchio non vedi come sei, io ti licenzio dai lavoro";*

una sera, dopo aver atteso il rientro della parte lesa all'esterno della loro abitazione, in stato di ebbrezza alcolica, la aggrediva spintonandola contro il cancello e poi facendola cadere in terra, urlandole contro, impaurendola così tanto da costringerla ad andare a dormire dalla madre;

rompeva suppellettili presenti in casa;

la minacciava continuamente di farle perdere il posto di lavoro in ragione del fatto che era amico del proprietario dell'azienda in cui la donna era assunta quale dipendente;

una volta, raggiungeva la donna in azienda, visibilmente irritato, afferrava un cartone presente sul banco di lavoro, lo sbatteva ripetutamente e con forza sul banco e poi glielo lanciava contro non riuscendo però a colpirla;

in un’altra circostanza, sempre sul posto di lavoro, minacciava di picchiare un collega della donna che in precedenza l’avrebbe accompagnata a casa;

spesso telefonava sull’utenza cellulare della donna, ingiuriandola e minacciandola con espressioni del tipo *“tu sei una grande troia, puttana, maledetta, la pagherai cara prima o poi vengo lì e ti ammazzo di botte” - “sei una gran troia mi hai rovinato la vita sei una mantenuta del cazzo e ti ammazzo di botte a te e alla tua famiglia”;*

dopo aver appreso dalla donna la decisione di volerlo denunciare, telefonicamente le diceva *“mi devono venire a prendere a casa perché io non mi presento - ti prego non mi rovinare tanto a te non ti crederà nessuno perché sei una bugiarda di merda e ti fai mantenere dai tuoi”;*

anche dopo la denuncia sporta dalla parte offesa in data 17 marzo 2017, telefonava frequentemente sull’utenza cellulare della donna, sempre ingiuriandola e minacciandola con espressioni del tipo *“tu sei una grandissima stronzo per colpa tua mi sono rovinato la vita - sei una donna di merda che non vali niente — vai a quel paese stronzo” - “... sei una puttana di merda...” - “sei una grandissima troia di merda, devi morire”;*

la sera del 10 aprile 2015, allorquando la parte lesa si trovava in compagnia di un’amica in un locale di Milano, telefonava per ben quindici volte sull’utenza cellulare della donna, offendendola e minacciandola con espressioni del tipo “ *sei una grandissima stronzo, sei una puttana di merda, una gran troia, te la farò pagare a te e a chi ti sta intorno — digli agli altri di non mettersi in mezzo perché gli faccio finire in un tombino”.*

Con l’aggravante di aver commesso il fatto sotto l’azione di sostanze stupefacenti e alcoliche.[2] -In Milano, dal settembre 2014 almeno fino al 10 aprile 2015.

nata
a
1986 domiciliata *ex lege*

presso
In cui è **parte civile** S l'avv. difesa di ufficio dall'avv. del Foro di con studio in via

Conclusioni delle parti:
Il **PM** chiede anni 3 di reclusione;
la PC chiede, accertata la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; condannare, inoltre, lo stesso al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di € 10.000,00;
la **difesa** chiede l'assoluzione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 7.6.2017,1 • D M stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti nei confronti di persona convivente, in Milano dal settembre 2014 all'aprile 2015). Sin dall'udienza preliminare si costituiva ritualmente parte civile la persona offesa R S

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in assenza dell'imputato, si è svolta con l'esame dei testi: R ' S (ud. del 02.03.2018), G P; (ud. del 3.4.2018), M

D > (ud. del 3.4.2018), M A U ; (ud. del 3.4.2018), nonché con l'acquisizione di documentazione relativa a conversazioni avvenute a mezzo di messaggistica istantanea tra la persona offesa e l'imputato (depositata dal PM all'ud. del 2.3.2017). Le parti concordemente chiedevano acquisirsi 1'annotazione di servizio della Questura di Milano - Uff. Prevenzione Generale del 19.12.201 (prodotta dalla difesa all'ud. del 15.6.2018).

All’udienza del 2.3.2018 il PM integrava il capo di imputazione, come indicato in epigrafe.
All’esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo Giudice che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

***

Il corpo principale degli elementi posti a fondamento della ricostruzione del fatto poggia sulle dichiarazioni della parte offesa, che sono risultate coerenti, lineari e corrispondenti al vissuto personale.

L’esposizione delle risultanze dibattimentali prenderà pertanto le mosse dall’esame della parte offesa.
Nel corso dell’esame testimoniale, in particolare, la **persona offesa R S** ha riferito di aver conosciuto I D sul luogo di lavoro nel marzo 2014, in quanto entrambi impiegati
nella medesima azienda. Secondo quanto riferito dalla teste, i due iniziavano sin da subito una relazione affettiva e nel settembre del 2014 decidevano di intraprendere una convivenza. Dopo pochi mesi di coabitazione il loro rapporto iniziava a logorarsi repentinamente, a causa di numerosi episodi di aggressione fisica e verbale posti in essere da I Di M lei confronti della convivente, nel periodo compreso tra il novembre 2014 e l’aprile 2015.
La teste ha raccontato di come I • D era solito tornare a casa “devastato” da sostanze
alcoliche e stupefacenti e che, senza alcun motivo, la ingiuriava con appellativi del tipo: *“poco di buono, puttana, troia"*. A ciò si aggiungevano

minacce nei confronti della persona offesa e dei suoi cari, specificamente nei confronti della madre e del padre (cfr. testualmente *"sei una puttana di merda, torna a casa, io ti ammazzo, a te e a chi li sta intorno, ti rovino la vita" "ti faccio licenziare, tanto lì dentro* - i.e. nell'azienda in cui i due soggetti lavoravano- *c'è il mio amico, quindi decido io " "ti aspetto sotto casa, io ti ammazzo, vedrai cosa ti combino a te e a chi ti segue, a tua madre"}* e plurime aggressioni fisiche - nell'ordine di *"4, 5"* episodi- , nonostante le quali P S non si è mai recata in ospedale per timore che le minacce di morte che l'ex compagno le rivolgeva potessero avverarsi (cfr. le parole della teste: *"ha iniziato a strattonarmi, a buttarmi sul letto, lasciandomi ematomi e lividi sulle braccia", "ti sbatte contro un armadio, ti sbatte forte a terra", "mani alla gola, prendere le braccia, strattonare, tirare i capelli"* e *"se andavo in ospedale mi ammazzava ").*

Le vessazioni poste in essere da I • D erano anche di altro tipo.

La persona offesa ha riportato che l'imputato *"voleva determinate cose in una donna, (...), roba che glielo facevo, però doveva essere stirato in un modo, lavato in un modo, bisognava cucinare, bisognava lavare, lui era abituato a vivere in un altro tipo di ambiente",* che per gelosia non le permetteva di uscire con le amiche e che una volta l'ha lasciata fuori sul pianerottolo, coperta da un solo accappatoio, senza aprire la porta. A causa del comportamento dell'imputato, la donna si sentiva spesso costretta ad abbandonare la propria casa e a rifugiarsi nel l'appartamento della madre, sito nel medesimo stabile in cui si trovava l'abitazione che ella condivideva con D>

B S ha altresì riferito che a volte lei dormiva in sala, a terra, mentre lui dormiva sul letto e che, nonostante i due avessero un conto corrente cointestato, nel quale confluivano le sostanze economiche di entrambi, D non le consentiva di disporne liberamente,

occupandosi lui solo della gestione esclusiva del denaro.
Ancora, la teste ha riferito in merito a tre specifici episodi di violenza.
Ella ha raccontato che una sera del dicembre 2014, a seguito di un diverbio, I D ubriaco, usciva di casa e si allontanava dall'edificio. Raggiunto dalla persona offesa e dalla di lei madre (che lo seguivano preoccupate per quanto potesse commettere), egli si rivolgeva alla madre della S, ponendosi "faccia a faccia" con questa, pronunciando frasi del seguente tenore: *"tua figlia è una grandissima puttana, si fa le mani come una troia, guarda te che visita, ti sembra normale che tua figlia sia così? lo ti ammazzo".* A seguito dell'aggressione intervenivano le Forze dell'ordine e un'ambulanza per soccorrere la donna, colta da malore (si veda in tal senso anche la **relazione di servizio del 19.12.2014,** acquisita nel corso del dibattimento e attestante l'intervento degli agenti S *e* P in servizio presso la Questura di Milano - uff. Prevenzione
Generale, in via 0 n. Milano).
Un secondo episodio di particolare pregnanza concerne un'aggressione sul luogo di lavoro nel marzo del 2015.
La persona offesa ha riportato come il suo datore di lavoro avesse un rapporto di amicizia molto stretto con l'odierno imputato e che quest'ultimo spesso la minacciava di farla licenziare, sfruttando i rapporti amichevoli con il capo di lei. La S riporta di esser stata licenziata per un futile motivo nel mese di marzo 2015 e che, in quella stessa occasione, il D si era recato sul
luogo di lavoro di lei, tirandole "*cartoni addosso*" ed iniziando ad *"urlare"',* raccontava anche che, poco dopo, l'uomo si dirigeva nella sala mensa "*sbattendo pugni sul tavolo".*
Ancora, dalla deposizione della teste risulta che l'imputato, senza un motivo preciso, avrebbe danneggiato diversi beni di proprietà della donna

(cfr. " *mi ha spaccato mezza casa, tra mobili, stendino, piastra, fon...tutto, tutto quello che era mio" "sono salita su e ho trovato casa devastata, tutte le mie cose rotte" "diceva che me lo meritavo perché secondo lui io meritavo questo")* e sottrattole diversi oggetti *("dei miei abili, una collana di Bulgari di mia madre, poi quando lui è andato via, si è assicuralo un giorno che non fossi in casa, lavatrice, piatti, di tutto si è portato via, mezza casa dicendo che era roba sua e quindi se l 'era portata via").*
La parte offesa racconta di come gli episodi di aggressione si alternavano a momenti in cui il compagno si diceva dispiaciuto e chiedeva perdono, per poi tornare regolarmente a porre in essere gravi vessazioni nei suoi confronti.
La convivenza terminava nel mese di marzo 2015. Tuttavia, l'imputato continuava a contattare la S tramite *"messaggi e tantissime chiamate"* per porre fine alle quali la persona offesa ha dovuto sostituire il numero della propria utenza telefonica.
Con riferimento agli effetti che le vessazioni hanno avuto sulla donna, ella ha riferito di essersi sentita costantemente *"manipolata, in colpa" "insicura",* credendo che le offese ricevute fossero in fin dei conti fondate e che viveva un costante sentimento di paura, temendo che le minacce dell'uomo potessero realmente concretizzarsi.

Quanto riferito dalla teste è coerente con la **documentazione** prodotta dal PM all'udienza del 2.3.2018, costituita da "screenshots" di conversazioni avvenute a mezzo di messaggistica istantanea tra l'imputato e la parte offesa, messaggi che quest'ultima ha ricondotto alla propria utenza telefonica e ha collocato temporalmente nel mese di gennaio 2015. In tali conversazioni, invero, si leggono frasi come: "Se *non lavorerai più lì giurie lo sai questo" "tu li non metti più piede garantito e tutti quelli che conosci"*

"io ti ho mantenuta fino ad ora stronzo tu sei sempre uscita con le tue amiche andando a mangiare e a farti i cazzi tuoi".

Coerente con gli elementi probatori di cui si è appena detto, sono, inoltre, le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 3.4.2018.

G P , madre della persona offesa, infatti, ha riferito che nel periodo oggetto di
giudizio, ella abitava nello stesso stabile della coppia.
Nel corso del dibattimento, la donna ha confermato l'episodio di aggressione riferito da R
S risalente al dicembre 2014 (che la donna collocava nel 19 del mese) e ribadito il grave stato di ansia e paura in cui viveva la figlia. Le minacce, le ingiurie e le aggressioni raccontate da R S trovano altresì corrispondenza nell'episodio del 20 dicembre 2014 riportato dalla
madre, la quale riferiva che la mattina successiva ai fatti del 19 dicembre, ha avuto modo di ascoltare direttamente le frasi ingiuriose e minacciose pronunciate dall'imputato nei confronti della persona offesa, poiché presente alla telefonata che la figlia aveva ricevuto dall'ex compagno, svoltasi in vivavoce (cfr. pag. 8 trascrizione testimonianza resa da G P).
G P ha confermato altresì che la figlia durante quel periodo si fermava la sera a
casa sua almeno due o tre volte a settimana e che anche nei suoi confronti l'imputato aveva assunto un atteggiamento ambivalente, alternando momenti di aggressività a momenti in cui si dichiarava pentito e dispiaciuto per il suo comportamento.

Ancora, coerentemente con il racconto della persona offesa, **IV, . D** - amica della p.o.-

riferiva che, in diverse circostanze, aveva notato l D abusare di superalcolici e, per
l'effetto di questi, diventare aggressivo. Inoltre, M D aveva appreso dall'amica
Si delle aggressioni fisiche e verbali che ella subiva e nel corso dell'esame dibattimentale ha riferito anche di aver visto personalmente l'imputato assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti della ex compagna; nello specifico, lo aveva sentito alzare la voce ed insultarla. In qualche occasione ella aveva assistito alle telefonate che l'amica riceveva dall'uomo e ne aveva potuto apprendere direttamente il contenuto minaccioso ed ingiurioso poiché effettuate in vivavoce. In particolare, la teste ha raccontato che, quando usciva con la S , le telefonate e i messaggi telefonici da parte dell' allora fidanzato si susseguivano *raffica"* perché l'uomo era geloso e temeva che la S potesse avere un altro uomo; M D ha riferito e confermato che l'amica versava in uno stato d'ansia continuo e che, proprio per evitare discussioni con il compagno, la parte offesa aveva progressivamente diminuito le occasioni di uscita serale insieme.

Anche la testimonianza resa da **M A U** è coerente con le parole della persona offesa.
La teste ha infatti dichiarato di esser stata impiegata nella medesima azienda presso cui lavoravano De la S e che, in tali circostanze, era venuta a conoscenza di alcuni dettagli della
loro relazione, in quanto la persona offesa gliene aveva parlato personalmente.
Durante la deposizione testimoniale ella ha confermato quanto riferito dalla vittima in merito alle aggressioni subite dal D e che queste avessero luogo per lo più in momenti in cui l'uomo

era sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; che l'imputato abusasse spesso di bevande alcoliche, peraltro, è stato riferito dalla teste anche sulla base della propria esperienza diretta, in quanto ella ha raccontato di come l'uomo si presentasse spesso al lavoro emanando un odore di alcol.

La teste ha confermato anche la dinamica dell'aggressione ai danni della S avvenuta sul luogo di lavoro e ha raccontato che una sera D , nel corso di una conversazione telefonica con la parte offesa, le aveva minacciate entrambe, pronunciando la seguente frase: *"se vi trovo a te e a quella li...se vi trovo vi ammazzo"*.

***

Le emergenze dibattimentali evidenziano come i fatti oggetto del presente giudizio siano pienamente riconducibili alla fattispecie astratta di cui agli artt. 93, 94 e 572 c.p., correttamente contestata nel capo di imputazione.

Le dichiarazioni della persona offesa, infatti, hanno offerto un quadro chiaro, preciso e coerente circa la relazione sentimentale intercorrente tra la stessa e l'imputato D e dei ripetuti episodi di aggressione e vessazioni perpetrati da quest'ultimo in danno della prima tra il settembre 2014 e l'aprile 2015.

Si osserva che non vi sono motivi di dubitare della credibilità ed attendibilità della persona offesa, atteso che - come sopra anticipato - le sue dichiarazioni sono risultate ben collocate nel tempo e nello spazio, linearmente quanto lucidamente esposte e caratterizzate dalla piena corrispondenza col vissuto personale. La frequenza degli episodi esposti ha trovato coerente corrispondenza con la esposizione degli stessi in termini ripetitivi, fornendo all'ascolto indicazioni delle parole ripetutamente utilizzate dall'imputato per apostrofarla e denigrarla e delle modalità esecutiva della sua condotta.

A ciò si deve aggiungere che tali dichiarazioni si sono poste in termini di completa coerenza, fin nei minimi dettagli, con quanto riferito dagli altri testi escussi nel corso del dibattimento, nonché con la documentazione prodotta in giudizio.

Le evidenze raccolte consentono pertanto di ritenere integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti verso conviventi.

Dalle audizioni dibattimentali dei testi è infatti emerso in modo pacifico che I D e R S avessero intrapreso una relazione sentimentale nel marzo 2014, relazione che aveva dato luogo ad un rapporto di convivenza sin dal settembre 2014.

Risulta inoltre provato che, nel corso della convivenza, l'imputato era solito aggredire fisicamente e verbalmente la persona offesa, con strattoni, spinte e percosse di vario genere (cfr. dichiarazioni p.o.) nonché minacciare R S e le persone ad essa vicine (in tal senso si leggano le testimonianze rese dalla p.o., da G P ; da M D e da M A U , nonché i messaggi inviati dall'uomo alla ex compagna e la relazione di servizio della Questura di Milano in atti); oltre che porre in essere comportamenti umilianti e limitativi della libertà personale nei confronti della vittima (solo in via esemplificativa: le impediva di uscire con le amiche, la chiudeva fuori casa e le impediva di gestire il proprio denaro).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è inoltre emerso che la condotta di E presentava i caratteri dell'abitualità, poiché ripetuta frequentemente e protratta per un considerevole lasso di tempo (almeno da novembre 2014 ad aprile 2015) e che per il connotato di gravità assunto, essa aveva determinato nella vittima un perdurante stato d'ansia, di timore e di insicurezza (cfr. parole della p.o., di G P; e di M D).

Deve pertanto essere dichiarata la sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli.
Nel corso del giudizio è emerso altresì che l'autore delle condotte maltrattanti fosse sovente sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Dall'ascolto di tutti i testi escussi, infatti, è stato provato che I * D
fosse dedito all'uso di bevande alcoliche - in particolare superalcolici-
nonché di stupefacenti - del tipo cocaina- e di come questi si recasse spesso al lavoro alterato dagli effetti dell'alcol (si vedano soprattutto le deposizioni di R i S , M i D> e
U M Alexandra; a tal proposito, si osservi anche che dal certificato del casellario
giudiziale dell'imputato risultano già tre decreti penali per guida in stato di ebbrezza).
Quanto riportato consente di ritenere correttamente integrato il capo di imputazione ex art. 517 c.p.p. all'udienza del 2.3.2018, quando il PM procedeva a integrare l'imputazione contestando formalmente la sussistenza della circostanza aggravante di cui agli artt. 93 e 94 c.p., peraltro già di fatto contestata nell'originario capo di imputazione.
Questo Giudice ritiene che non vi siano elementi di favore per la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. A tal proposito, si consideri che l'imputato è gravato da diversi precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza alcolica, sintomo questo di un'inclinazione particolarmente radicata verso l'uso di sostanze alcoliche e che, dal punto di vista processuale, egli, inoltre, non ha mostrato alcun segno di revisione del proprio operato.
Venendo dunque alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (ed in particolare la gravità del reato desunta dal carattere fisico, oltre che verbale, delle aggressioni, nonché dalla frequenza

e dalla ripetizione delle condotte vessatorie; dalla collocazione della condotta maltrattante nei luoghi più intimi frequentati dalla persona offesa, ossia abitazione e luogo di lavoro; dallo stato di turbamento ed ansia generato nella vittima, dalla particolare intensità del dolo emergente, tra l'altro, dal coinvolgimento delle persone care e vicine alla parte offesa; capacità a delinquere emergente dalla condotta susseguente al reato, consistita nel contattare telefonicamente la vittima in maniera ossessiva anche dopo il termine della loro convivenza, fino a costringerla a cambiare utenza telefonica e dai precedenti giudiziari del reo), si reputa equo individuare la pena finale in **anni tre di reclusione,** così determinata: pena base due anni e mesi otto di reclusione, aumentata in misura di mesi quattro in forza della circostanze aggravanti di cui agli artt. 93 e 94 c.p. Dalla condanna aggravata ai sensi dell'art. 94 c.p. consegue, ex art. 234 comma 2 c.p., il divieto per l'imputato di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche per un periodo che si reputa congruo fissare in due anni.
L'accertamento della penale responsabilità di D inoltre, comporta *ex lege* l'obbligo per
quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

Passando alla valutazione delle richieste formulate dalla parte civile Romina S, dalla accertata responsabilità penale di D discende anche, ai sensi dell'art. 185 c.p.,
l'obbligo per quest'ultimo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato; danni che si ritengono concretamente verificatisi.
Il protrarsi della condotta maltrattante posta in essere da D, invero, ha gravemente leso il

diritto all'integrità psicofisica della vittima, nonché il diritto alla serenità dei rapporti familiari e la libertà di autodeterminazione della stessa: valori, questi, costituzionalmente garantiti e pertanto suscettibili di ristoro ex art. 2059 c.c.

R L Si , infatti, a seguito delle minacce e delle aggressioni subite, si è trovata a vivere in un costante stato di ansia e di paura e, oltre ad aver perso fiducia in se stessa, si è vista costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, riducendo le uscite con le amiche e dovendo spesso pernottare nell'appartamento della madre (come emerge dalle parole rese dalla vittima nel corso dell'esame testimoniale e come confermato dalle dichiarazioni delle testi G i P;D M e U M A i). A ciò si aggiunga che le vessazioni realizzate dall'imputato si sono altresì espresse mediante il danneggiamento e la sottrazione di beni patrimoniali della vittima.

Per ciò che concerne la liquidazione dei danni derivanti da reato, si osserva come le evidenze raccolte nel corso del presente giudizio penale, pur essendo sufficienti a ritenere pienamente provato l'*un* dei pregiudizi sofferti dalla persona offesa, non consentano tuttavia l'esatta liquidazione del danno in questa sede. Il preciso ammontare della somma risarcitoria dovuta, pertanto, dovrà essere determinato all'esito di un separato giudizio, come anche correttamente richiesto dalla parte civile nelle proprie memorie conclusive.

Si osserva però che, conformemente alle richieste della parte civile, il Giudice ritiene sin da ora pienamente raggiunta la prova del danno nei limiti di un ammontare pari ad € 10.000,00 e che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p.

L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano

- considerati i parametri in vigore e l'attività svolta - in complessivi € 1650,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versare a favore dello Stato anticipatorio, atteso che la parte offesa è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

L • D colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta contestata in fatto l'aggravante di cui
all'art. 94 c.p., lo

CONDANNA

alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 234 c.p.,

VIETA

all'imputato di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche per 2 anni.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

CONDANNA

Ij■ D al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita R i S ,
da liquidarsi in separato giudizio e indica a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 10.000,00.

CONDANNA

L’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1650,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatorio.

90 giorni per il deposito.

Milano, 14.9.2018.

La minuta della presente sentenza è stata redatta dalla dr.ssa Giulia Pulcina, M.O.T. in tirocinio mirato, con la supervisione di questo giudice.

#

---

[1] All’udienza del 2.3.2018, il PM ha integrato il capo di imputazione aggiungendo dopo “art. 572 c.p.” *"art. 93 e 94 c.p." e* dopo la parola “un tombino” “co/? / *'aggravante di aver commesso il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti e alcoliche"*.

[2] All’udienza del 2.3.2018, il PM ha integrato il capo di imputazione aggiungendo dopo "art. 572 c.p.” *“art. 93 e 94 c.pf* e dopo la parola “un tombino” *“con l'aggravante di aver commesso il fatto sotto l’azione di sostanze stupefacenti e alcoliche”*.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica
Sezione V Penale
Il Giudice dott. Ambrogio Moccia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

A Z , n. 1992

UBERO NON COMPARSO GIÀ' PRESENTE

Difeso di ufficio dall'Avv. ’ del Foro di

PRESENTE

IMPUTATO

come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 420 cod. proc. pen, A Ai veniva tratto a giudizio in relazione ai delitti in rubrica.

In dibattimento la prova si formava mediante acquisizione di documentazione sanitaria/ospedaliera afferente alla persona offesa, ed altresì mediante lettura, sull'accordo delle partì, della querela e di tutte le dichiarazioni rese in sede investigativa dalla La

Le annotazioni di servizio in ordine alle quali erano indicati testi operanti venivano acquisite ex art. 493/3° comma cod. proc. pen. All'esito, veniva revocata la relativa prova "orale".

Le parti concludevano come da verbnale all'udienza odierna.

Ritiene il Giudice che il prevenuto debba essere condannato: la descrizione del "tormentoso" rapporto vissuto (meglio si dovrebbe scrìvere "sofferto") dalla persona

offesa con l'A è stata sviluppata con organica quanto addolorata precisione dalla querelante in sede di proposizione dell'atto di accusa privata.

Le dichiarazioni in denunzìa/querela, poi, sono state ribadite con le successive sommarie informazioni.

Il contesto narrativo della L , in sé, sarebbe sufficiente per fondare

una pronunzia di condanna, essendo *receptum* la potenziale concludenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (specie in tema di reati commessi in ambito domestico), quando intrinsecamente Uneari,

IMPUTATO

a) reato p. e p. dagli arti. 572 c.p. perché, con condotte sistematiche consistite in aggressioni verbali, minacce, ripetute ingiurie ed atteggiamenti denigranti, nonché mediante aggressioni fisiche e percosse, abitualmente maltrattava la convivente L , provocando nella donna uno stato di ansia, sofferenza e penose condizioni di vita, al punto da indurre la donna a. porre in essere gravi atti di autolesionismo, tra i quali l'ingestione di numerosi medicinali ami depressivi e, in un'occasione, di candeggina; in particolare, tra le altre condotte sopra descritte:

- *abitualmente la insultava e la offendeva con frasi del tipo "vai puttana questa è casa mia, sennò finisce male", "troia", puttana", trattenendosi all'interno dell'abitazione concessa alla p.o.:*
- *in plurime occasioni la percuoteva, afferrandola per il collo e colpendola con pugni, provocandole altresì evidenti lividi ed ecchimosi refertate, nonché un perdurante stato d'ansia;*
- *in data 7/8/2016 e 9/2/2017, a seguito di lite tra le mura domestiche, la colpiva al volto provocandole lesioni di cui al successivo capo b).*

In Milano, dal 2015 in permanenza attuale.

h) reato p. e p, dagli arti, 582, 585, in relazione all'art. 576 ri. 5 c.p., perché, nelle occasioni sotto indicate, provocava a LA . le lesioni seguenti personali:

- *in data 7.10.2016. colpendo la donna al volto, volontariamente le cagionava "trauma occhio dx e zona periziale, con prognosi di gg. 10 s.c., (referto 1201 del 7.10.2016):*
- *in data. 9.02.2017, nel corso di un litigio avvenuto tra le mura domestiche, afferrava la compagna per il collo e la colpiva al volto con un pugno, costringendola a fare ricorso*

a cure sanitarie al termine delle quali veniva riscontrato "stato ansioso depressivo secondario a stress prolungalo", con una prognosi di gg. 21 s. c.

Con raggravante di aver commesso il fatto in occasione delitto di cui all'art. 572 c.p. In Milano, in data 7/10/2016 e 9/2/2016.

coerenti, verosimili, reiterate. Caratteristiche, quelle da ultimo elencate, che ricorrono indubbiamente nella specie, »
Ma, nel caso che ne occupa, vi è di più (in "direzione" accusatoria), molto di più: le annotazioni di servizio danno, per numero e tipologia, pieno riscontro rispetto alle allegazioni processuali della donna, così come imponente, insuperabile riscontro offrono le certificazioni ospedaliere.
Per sede (si pensi alla lesione in zona periorbitale) e tipologia, le lesioni refertate altrimenti non possono "spiegarsi", sotto il profilo eziologico, se non nei termini di cui alle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria.
Lo stato ansioso della quale si evince anche dalla documentazione acquisita che la donna soffriva, lungi dall'inserire - come prospettato dalla Difesa in sede di discussione ~ elementi di dubbio circa la possibilità che la violenza intra familiare essere stata "innescata" dalla donna, risulta aggravare l'entità dei fatti-reato: a convivente affetta da fragilità nervosa la morale familiare, prima e più ancora del codice penale, impone che si "destini" ancora maggiore rispetto.
Considerata la loro frequenza, addirittura sistematicità, le condotte aggressive dell'A debbono essere individuate connotate dal dolo postulato dall'art.572 cod. pen. (quanto al dolo in relazione alle lesioni personali ogni approfondimento appare
Di sicuro (ne fanno testo contenuto e toni delle dichiarazioni) la La P ha versato in penose condizioni di vita a seguito delle vessazioni patirà, donde pienamente realizzate debbono qualificarsi entrambe le fattispecie delittuose.
Fra i reati, considerata la sovrapponibilità cronologica e la evidente unicità di disegno criminoso, va individuata continuazione.
Conseguentemente, valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., con le attenuanti generiche da valutarsi prevalenti sull'aggravante di cui al capo b), pena congrua stimasi quella di seguito determinata: p.b. per il più grava delitto sub a) anni 2 di reclusione, ridotta ad anni uno e mesi 6 ex art. 62 bis cod. pen., aumentata ad anni 1 e mesi 10 per effetto della continuazione nel delitto di cui al capo b).
La condanna alle spese consegue per legge.
L'assenza di precedenti penali legittima la sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

A A colpevole dei delitti ascrittigli, da qualificarsi unificati dal vincolo della continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui al capo b), lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. PENA SOSPESA.
Così deciso in Milano, 22.7.2019

PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA

INTEGRALE ALL'UDIENZA EX ART. 545 2° C. C.P.P. ..

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione V penale

N. 25257-2013

N. 12962-2013

N. 1123-2016

R.G.N.R
R.G. GIP

R.G.
Trib.
Sent. n. 10027 del
19.9.2018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione V penale, in persona del Giudice dott.ssa Beatrice Secchi, ha emesso la seguente

SENTENZA

F P nato a
1966, elettivamente domiciliato presso l'avv.

del Foro di an studio in
difeso di fiducia dall'avvocato
del Foro di
, con studio in

al

IMPUTATO

1. **del reato di cui agli artt. 61 comma I n. 1** e **612 bis c.p.,** perché con condotte reiterate, molestava, ingiuriava e minacciava, la moglie, T E ,

in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia o di paura, consistito nella preoccupazione costante di incontrare l'indagato ed in modo da ingenerarle un fondato timore per la sua incolumità e per quella dei prossimi congiunti, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita; tra le tante azioni moleste e persecutorie si evidenziano le seguenti:

la ingiuriava con espressioni quali *"sei una stronzo"* e simili;

la contattava ripetutamente al telefono, anche sull'utenza telefonica del posto di lavoro;

reiteratamente si presentava presso l'abitazione della persona offesa e dei suoi genitori, nonché presso il maneggio frequentato dalla figlia A ;

la minacciava, con le seguenti frasi *"te la faccio pagare, ti rovino" "me la paghi adesso chiamo una persona che ti sistema ", "guardatevi le spalle tutte le mattine, io passo e vi ammazzo., io uno di questi giorni passo e vi faccio un buco in fronte", "a te e alle tue amiche ve la farò pagare";*

l'aggrediva con uno schiaffo in volto, le torceva il dito medio e le cagionava lesioni, consistite in un *"trauma contusivo terzo dito medio mano sinistra,*

contusione emivolto sinistro ", come da referto in atti; con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali il non aver accettato la separazione.

In (MI) dal mese di ottobre 2012 al 14.11.13

2. **del reato p. e p. dagli artt. 61 co.l n.2, 576 co.l, n.l, 585 e 582 c.p.,** perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 1), cagionava alla moglie, T E lesioni, quali *"trauma confusivo terzo dito medio mano sinistra, contusione emivolto sinistro ",* come da referto agli atti, colpendola con uno schiaffo al volto e torcendole il dito medio.

In (MI) il 28.4.13

Parte civile: T E , nata a 1966, domiciliata ex lege nonché elettivamente, presso il difensore avv. del Foro di con studio in difesa di fiducia dall'Avvocato

Motivazione

Nel corso dell[1] istruttoria dibattimentale sono stati esaminati i testi richiesti dalle parti ed acquista documentazione. L'imputato ha reso l'esame.

All'esito il P.M. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2 perché non punibile ex art. 131 bis c.p. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spesa.
La difesa dell'imputato ne ha chiesto l'assoluzione perché i fatti non sussistono.
Il capo 1 di imputazione
F al capo 1 è imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p. commesso nei confronti della moglie! E dall'ottobre 2012 al 13 novembre 2013.
La persona offesa T E , esamina nel corso del dibattimento, ha riferito di essersi sposata con l'imputato nel 1998; nel 2001 nasceva la figlia A Con il passare del tempo la relazione coniugale si deteriorava e, nel novembre 2012, la donna decideva di separarsi dal marito. F non accettava questa decisione e iniziava a porre in essere, in più occasioni, comportamenti disturbanti sia nei confronti della! che nei confronti della figlia A , all'epoca di undici anni.
La persona offesa ha riferito vari episodi occorsi nel periodo di tempo in esame. La donna ha spiegato che nell'autunno del 2012, quando già aveva comunicato al F la sua intenzione di separarsi, non dormiva più insieme al marito; l'uomo dormiva in sala e lei ed A nel letto matrimoniale. Una sera, F , volendo dormire nel letto coniugale ove lei si trovava con A , "trascinava" la figlia fuori dal letto, facendola spaventare. Dopo questo episodio, la donna si trasferiva a vivere dai suoi genitori, portando con sé A .La situazione, però, non si tranquillizzava.
La persona offesa ha ricordato un episodio verificatosi il giorno della viglia di Natale del 2012. Mentre si stava recando a cena da una amica con A , il marito la seguiva e cercava in tutti i modi di salire nell'abitazione ove ci sarebbe stata la festa.
Alla fine F , avendo compreso che la sua presenza non era gradita, si allontanava[1]. Un 'altra discussione si verificava a Pasqua 2013; F , appreso che la moglie aveva consentito alla figlia di fare una gita a cavallo montando un animale non particolarmente tranquillo, si recava al maneggio e faceva scendere bruscamente la figlia dal cavallo. Il comportamento di F dava origine ad una accesa discussione sia con la moglie che con altre persone presenti.
Circa un mese dopo, il 28 aprile 2013, F si recava nella casa coniugale e si verificava una ulteriore lite con la moglie. La discussione degenerava: F cagionava alla moglie le lesioni indicate al capo B di imputazione. Lo stesso imputato chiamava i Carabinieri. La moglie si recava al pronto soccorso ove le veniva diagnosticato un "trauma contusivo terzo dito mano sinistra, contusione emivolto sinistro". F da parte sua, accusava un grave malore e veniva ricoverato presso l'ospedale di
E' stata acquisita documentazione relativa a questo ricovero nella quale si legge: paziente estremamente agitato, riferisce litigio con la moglie con aggressione verbale e fisica da parte della stessa; lesioni di continuo superficiali al volto"[2].
Durante l'esame della persona offesa è stata data lettura del seguente messaggio, inviato da F alla moglie il giorno dopo questo fatto: "per quello che mi hai fatto ieri sera, anche al pronto soccorso mi hanno consigliato di sporgere denuncia, ma siccome ieri sera, come d'accordo, ero venuto con le migliori intenzioni, nonostante tutto non voglio né il tuo male

né quello della povera A che per entrambi sta soffrendo; ti assicuro che io la vorrei sempre felice e sorridente e non so cosa altro dirti; ma se preferisci, come sembra, la giudiziale e continuare questa tua orgogliosa e inutile odio verso di me, settimana prossima verrai accontentata" (si tratta di messaggio letto dalla persona offesa ai Carabinieri al momento della denuncia sporta in data 30.4.2013).
Secondo quanto affermato dalla stessa persona offesa, questa è stata l'unica occasione nella quale l'imputato le "mise le mani addosso" (v. pag. 32, trascr. ud. 23.11.2016).
Nel luglio 2013, Fi si trasferiva a a vivere con il proprio padre e T E tornava a vivere nell'abitazione coniugale con la figlia.
La persona offesa ha riferito che, successivamente a questa data, in una occasione, F si recava - con il suo permesso - nell'abitazione coniugale per prelevare alcuni oggetti di sua proprietà; durante la visita si verificava una nuova lite, culminata con l'intervento dei Carabinieri, a causa della insistente richiesta dell'uomo di prelevare alcune cornici d'argento contenenti foto sue e della figlia.
Nel novembre 2013, la donna sporgeva un' altra denuncia nei confronti di F lamentando che l'uomo l'aveva seguita all'interno del cortile della sua abitazione, facendola spaventare.
La persona offesa ha poi riferito che in varie occasioni F le disse che lei gli aveva rovinato la vita e che gliela "avrebbe fatta pagare"; in alcune occasioni arrivò anche a minacciarla gravemente.
Gli episodi narrati da E T sono sostanzialmente pacifici, in quanto confermati dagli altri testimoni escussi e, in buona parte, dallo stesso imputato.
Ed infatti, F , nel corso nel suo esame, ha sostanzialmente confermato gli episodi riferiti dalla moglie, pur cercando di spiegare il contesto nel quale gli stessi si sono verificati.
Ha riferito di avere sempre lavorato come analista funzionale in una azienda di software e di avere attraversato, nel 2011 - 2012, una situazione di grave stress lavorativo a causa di attriti con la dirigente. In questo periodo, rendendosi conto di stare male e su consiglio della stessa moglie, si rivolgeva al CPS di I
problemi di saluti erano abbastanza gravi. Così, F ha ricordato di avere avuto un infarto nel mese di ottobre 2012 (causato da un dissidio sul luogo di lavoro) e di essere stato ricoverato presso l' Ospedale . Tornato a casa, veniva
invitato dalla moglie a dormire in sala, anziché nel letto matrimoniale. L'imputato ha collocato in questo contesto l'episodio riferito dalla moglie nel corso del quale egli avrebbe "strattonato" la figlia che dormiva per farla scendere dal letto. Ha riferito che quella notte non stava bene, il letto in sala era scomodo e che solo per questo motivo chiese alla moglie di consentirgli di dormire nel letto matrimoniale. Ha affermato di non avere in alcun modo strattonato A , ma di essersi limitato a portarla nel suo letto. Ha ricordato che quella stessa notte la moglie e la figlia si recarono a casa dei suoceri.

F ha riferito di essere stato ricoverato nuovamente qualche giorno dopo, presso l' Ospedale di dal quale veniva dimesso il 24 dicembre (v. sul punto la documentazione medica acquisita). Ha spiegato che in questo contesto deve collocarsi l'episodio riferito dalla moglie nel quale lui avrebbe insistito per partecipare ad una cena: ha affermato che era appena uscito dall'ospedale, che non voleva stare solo e che era suo desiderio trascorrere la vigilia di Natale con la figlia.
In relazione all'episodio verificatosi a fine aprile 2013, ha confermato di essersi contrariato perchè la moglie - diversamente da accordi precedentemente presi - aveva consentito alla figlia di fare una gita a cavallo, montando un animale non adatto ad una ragazzina. Ha ammesso di avere fatto scendere la figlia dal cavallo bruscamente e di avere sbagliato, perché ormai la passeggiata era finita e ad non era successo nulla. Ha ammesso anche di avere litigato "con un ragazzo del maneggio", ma ha negato di avere assunto comportamenti aggressivi o minacciosi.
In relazione all'episodio verificatosi presso l'abitazione coniugale e connesso al prelevamento di documenti e di cornici d'argento, F ha riferito che la lite si verificò perché la moglie non gli consentiva di prendere delle cornici con fotografie sue e della figlia.
In relazione alla discussione verificatasi in data 28.4.2013, ha affermato che l'aggressione fu in realtà reciproca. Ha ricordato di avere chiamato personalmente i Carabinieri e di essere stato portato in ospedale.
L'imputato ha riferito di avere molto sofferto in quel periodo per l'impossibilità di vedere la figlia A , alla quale voleva molto bene e con la quale aveva sempre trascorso molto tempo.
Estremamente lucida e pacata è stata la testimonianza di L , madre di T E .La teste, pur ricordando alcuni comportamenti particolarmente insistenti e fastidiosi dell'imputato, ha ricordato le condizioni psicologiche e cliniche del F , le gravi difficoltà incontrate dallo stesso sul lavoro, la sua incapacità di accettare la separazione dalla moglie ed il suo desiderio di vedere
Sulla base di tutto quanto esposto F deve essere assolto dal reato di cui all' art. 612 bis c.p. perchè il fatto non sussiste.
E' assolutamente pacifico che F , nel periodo ottobre 2012 - novembre 2013, abbia avuto comportamenti non appropriati e sicuramente disturbanti per la quiete della moglie e della figlia. Si è trattato di comportamenti dovuti ad una situazione di particolare conflittualità della coppia ed alle condizioni fisiche e psicologiche di F Deve infatti ricordarsi che F in quel periodo aveva gravi problemi di salute ed aveva perso il lavoro. La copiosa documentazione medica acquista attesta i numerosi ricoveri patiti dal F in quel periodo e dovuti sia a gravi problemi cardiologici che a reali problemi di carattere psichiatrico.
E' anche pacifico che T E , abbia dovuto affrontare un periodo particolarmente difficile, a causa della separazione, delle condizioni cliniche di F e del grave malessere della figlia A , della quale aveva di fatto l'esclusiva responsabilità.
Ciò posto, deve ritenersi che i comportamenti del F - pacificamente sussistenti, ma in parte ridimensionati nella loro portata da alcuni dei testi sentiti - siano da collocare ed interpretare alla luce della particolare situazione, come sopra descritta.

Si è trattato di comportamenti certamente disturbanti ed in alcuni casi suscettibili di creare preoccupazione, ma non tali - a quanto emerso dall'istruttoria e dallo stesso esame della persona offesa - da avere cagionato almeno uno degli elementi tipizzati dalla fattispecie incriminatrice.
L'art. 612 bis c.p. si caratterizza per essere un reato abituale di danno, essendo integrato soltanto allorché vi sia la produzione di un evento dannoso; evento questo che deve consistere, alternativamente, nell'alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un evento di pericolo consistente nel fondato timore per la propria incolumità, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva alla persona offesa (in questo senso, tra le molteplici si v. Cass. Pen. Sez. Ili, sent. 23485/2014). Pertanto, occorre la prova di un nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno contemplati dalla norma incriminatrice, prova che *"non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultimo nelle abitudini di vita e negli stili di vita"* (si v. Cass. Pen. Sez. Ili, sent. 46179/2014). Quanto all'elemento soggettivo, affinché risulti configurato il reato *de quo,* è sufficiente un dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza dell'idoneità delle stesse a produrre uno degli eventi tipici previsti alternativamente dalla norma; trattandosi di reato abituale di evento, il dolo deve essere unitario, *"esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia sin dal principio la realizzazione della serie degli episodi"* (così Cass. Pen. Sez. V, sent. 18999/2014; similmente Cass. Pen. Sez. V, sent. 43085/2015). Ciò premesso, si osserva che dalle risultanze probatorie non è in alcun modo emerso che T E abbia dovuto modificare, a causa dei comportamenti del F , le proprie abitudini di vita.
Neppure è emerso che i comportamenti dell'imputato siano stati tali da ingenerare nella T un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La stessa testa ha riferito che solo in una occasione, nel corso di una lite, F ebbe un comportamento aggressivo; si tratta dell'episodio verificatosi in data 28.4.2013, di cui già si detto.
Neppure può ritenersi che la condotta del F abbia cagionato un perdurante stato d'ansia in capo alla T ; il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" di cui all'art. 612 bis c.p. deve avere la connotazione di una forma patologica caratterizzata da stress non essendo sufficiente una momentanea alterazione ma occorrendo il verificarsi di una situazione di disequilibrio psicologico che assume carattere patologico e, quindi, obiettivo. Non è stata prodotta al proposito alcuna certificazione medica e non risulta che la T sia dovuta ricorrere all'assunzione di farmaci per tenere sotto controllo la sua ansia.

Quanto al reato di lesioni di cui al capo 2 dell'imputazione - verificatosi in data 28.04.2013 - questo Giudice ritiene che lo stesso possa assumersi nella causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis.

Nello specifico, venute meno le aggravanti contestate alla luce dell'insussistenza del reato di stalking, le lesioni, così come emerse dalla documentazione medica, possono essere qualificate come lievissime.
Si ricorda che l'episodio è avvenuto in un periodo di grave conflittualità tra coniugi che si protraeva da diverso tempo. Dalle risultanze istruttorie è emerso altresì che, al degenerare della discussione, era stato lo stesso imputato a chiamare i Carabinieri, a riferire che l'aggressione fisica e verbale era stata reciproca e che gli aveva provocato altresì un grave malore. F era stato di conseguenza ricoverato in ospedale dove gli erano state a sua volta diagnosticate delle lesioni superficiali al volto, per le quali, tuttavia decideva di non sporgere querela.
Le circostanze emerse portano a ritenere pacificamente applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. Si rileva in primo luogo la non abitualità della condotta, trattandosi dell'unico episodio di violenza fisica verificatosi tra l'imputato e la persona offesa. Da una valutazione complessiva operata con riferimento ai
parametri previsti dall'art. 133, comma 1, c.p., è inoltre possibile qualificare l'offesa di tenue entità, avuto riguardo sia alle modalità della condotta sopra descritte e sia all'esiguità del danno cagionato alla persona offesa che ha riportato una leggera contusione al dito e all'emivolto sinistro. Con riferimento all'intensità del dolo di cui all'art. 133 comma 1 n.3) deve ritenersi anch'esso di lieve entità, alla luce del fatto che F ha agito in stato d'ira presumibilmente non rappresentandosi le conseguenze in termini di lesioni delle proprie azioni. Ciò si desume dal fatto che ha provveduto lui stesso a chiamare i Carabinieri nel momento in cui si è reso conto del degenero della lite coniugale nella quale lui stesso era rimasto vittima.
L'imputo deve dunque essere assolto dal reato di cui al capo 2 perché non punibile per speciale tenuità del fatto.
Il termine per il deposito della motivazione della sentenza deve essere stabilito in novanta giorni.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

F P dal reato a lui ascritto al capo A perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo B perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.
Motivazione entro 90 giorni
Milano, 19.9.2018

---

[1] In relazione a questo episodio è stata esaminata la teste M; i, ud. 13.12.2017.

[2] Su questo episodio v. anche l'esame dei testi D e A ud. 2.3.2018; i testi hanno riferito di essersi recati in Ospedale per visitare il F e che lo stesso aveva molti graffi sul corpo.

Il Giudice
Beatrice Secchi

Passato in giudicato
il 21/02/2018
IL CANCELLIERE
dr.ssa Daniela [illegible]

V^a Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
IL 05 DIC 2018

#

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice

Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso

SENTENZA
nel procedimento a carico di
PI E

Nata in _ .1977
Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sotto indicato
Difesa dall'avv.] di fiducia

IMPUTATA

A. Del reato p. e .p. dagli artt. 572 c.p. per avere abitualmente maltrattato il convivente. G[1]. W _ C. invalido civile, sottoponendolo reiteratamente ad insulti
(handicappato di merda, coglione, faccia di merda , devi morire Chiusura parentesi nonché a
percossa che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in differenti occasioni presso l'abitazione.

In particolare, facendo un eccessivo uso di sostanze alcoliche tanto da alterare il comportamento renderlo maggiormente aggressivo, era solito insultare la p.o. ed intraprendere con lo stesso furiose litigate.

In Milano sino al 27 agosto 2017

B. Del reato p. e .p. dagli artt. 582,5 185,576 n. 5 c.p., in quanto in occasione della commissione del reato in precedenza indicato, durante la lite con il convivente G
W C , lo mordeva ad un braccio lo colpiva con un pugno al volto, cagionandogli
lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette.

In Milano il 27 agosto 2017

C. Del reato p. e .p. dagli artt. 337 c.p. in quanto, in occasione dell'intervento della polizia presso la propria abitazione, resa edotta della necessità di procedere all'identificazione, tentava di sfuggire agli operanti addizione G e della M ’ barricandosi prima

in bagno e poi li opponendo resistenza attiva gli stessi mediante spintoni.

Fatti commessi in Milano il 27/8/2017

in relazione a tutti i capi di imputazione, all'udienza del 16/4/18 il pubblico ministero ha contestato raggravante di cui all'articolo 94 c.p., per essere stati commessi i fatti in stato di di ebbrezza

Fatto
Svolgimento del processo
e
Motivi della decisione

Con decreto che dispone il giudizio in data .... L’imputata veniva tratta a giudizio innanzi a questo tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica

All’udienza, celebratasi alla presenza dell’imputato, le parti articolavano prove testimoniali e prove documentali

Tra queste ultime ....

Tra le prove testimoniali venivano esaminati la p.o. e l’Agente della Polizia di Stato A G

L’imputata si sottoponeva ad esame.

Indi, in esito alla discussione finale, le parti concludevano come segue:

il P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato, concedersi le circostanze attenuanti generiche, condannarsi la stessa la pena di anni uno ammessi otto di reclusione.

La Difesa; mandarsi assolto l'imputata ai sensi dell'articolo 530 c. Il c.p.p.; in via subordinata minimo della pena, attenuanti generiche benefici di legge.

gli elementi acquisiti nel corso della istruttoria dibattimentale

G R W: p.o. nel procedimento riferiva di avere intrattenuto una relazione sentimentale con l’imputata per due anni; di avere sporto querela; di avere registrato nel corso della relazione problematiche legate a tematiche di gelosia; di essere stato nel corso della convivenza minacciato, insultato e percosso dall’imputata, con la quale i litigi erano frequenti.

Ricordava che la convivente soleva insultarlo dicendogli "handicappato di merda”, “figlio di puttana”, “non sei uomo”. La donna soleva anche accusarlo di andare in giro in cerca di prostitute. Narrava che, essendo disoccupato, faceva il tassista abusivo, cosi che gli capitava di tornare a volte tardi la notte, e di accompagnare magari a casa, per lavoro, delle prostitute.

I. litigi solevano avvenire quando la donna aveva bevuto un po’ di vino, mentre fino a quando i manteneva sobria non c’erano problemi.

In varie occasioni era stato colpito dalla donna.

II. 27 agosto, era rientrato a casa verso le 5.30 o 6 del mattino. L'imputata aveva bevuto; aveva notato, infatti, il bicchiere sul comodino; era rimasto in soggiorno a dormire perché aveva capito che "c'era aria di litigio" dato che la donna aveva bevuto. Si era svegliato in conseguenza delle azioni che la donna stava ponendo in essere nei suoi confronti, e, in particolare, allorquando costei gli stava buttando addosso la TV del soggiorno. Aveva provato a tranquillizzarla. La donna era quindi andata in camera ed aveva provato a buttare giù dalla finestra anche l'altra tv . Aveva provato a fermarla, ma era stato morso ad un braccio, ed era anche stato colpito con schiaffi, calci. Era stato destinatario di parolacce.

Per evitare il lancio della TV dopo il morso, la aveva spinta sul letto e le aveva dato qualche schiaffo per difendersi. La donna, quindi, lo aveva seguito in soggiorno. Per farla calmare la aveva chiusa in camera. Era stato, in immediata sequenza colpito con un pugno nell'occhio. Dalla finestra la donna aveva iniziato ad urlare "aiuto, aiuto, questo mi vuole ammazzare, chiamate la polizia".

La Polizia era già intervenuta in precedenti occasioni, chiamata talora dalla convivente, talora da lui stesso.

Per evitare I scontro, come già in altre precedenti occasioni, in cui aveva avuto necessità di chiuderla in balcone o in camera, la aveva chiusa in camera.

Non aveva mai aggredito la donna, ma era sempre stato aggredito da lei.

Accusava una invalidità ed aveva solo una mano.

Altro episodio si registrava nel giugno 2016; altro ancora nel luglio 2016; altro nel novembre 2016.

Aveva rimesso la querela precedente, ed aveva intenzione di rimettere la querela del presente procedimento. Aveva interrotto la relazione sentimentale.

La relazione con la donna era iniziata nel febbraio 2016.

All'inizio tutto andava bene. L'imputato palesava di essere persona molto dolce e attenta ai particolari. I problemi erano sorti quando la donna beveva e quando si recava ad espletare il proprio lavoro; la donna, però, era a conoscenza di che lavoro facesse. I problemi erano sorti dopo un mese dall'inizio della convivenza.

Al momento del litigio al quale aveva fatto riferimento aveva un solo braccio, non indossando la protesi che a volte portava. Più precisamente, allorquando si trovava casa soleva togliere la protesi al braccio e restare con un solo braccio. In occasione dei fatti di causa aveva tentato di contrastare il lancio del televisore dalla finestra da parte dell'imputata con l'unico braccio che aveva, anche per evitare che colpisse qualche passante, ma la donna gli aveva morso l'unico braccio che aveva.

Gii mancava il braccio destro fin dall'età di 18 anni al posto del quale, quando fuori casa, indossava una protesi.

Agente Poi. Stato del Commissariato *A.* G riferiva che il giorno 28.8.2018 era il suo secondo intervento che espletava presso la p.o. e l'imputata; il precedente intervento datava al 28.11.2016. LA Polizia di Stato aveva comunque espletato anche altri precedenti interventi presso quella abitazione, sollecitati dai condomini.

Per quanto concerne l'episodio del 28 agosto 20116, erano stati i condomini ad attivarlo. Una volta sopraggiunti, avevano trovato la p.o. che presentava ferite, un morso sul braccio e un occhio contuso. L' imputata si presentava in evidente stato di ebbrezza (alito vinoso, diversi bicchieri sparsi), la abitazione era in disordine. L'imputata aveva, in quella occasione, provato a lanciare i televisori; quello del soggiorno a p.o. lo aveva spostato in cantina, quello della camera da letto c'era ancora. L'imputata palesava forte agitazione, sia nei confronti di essi operanti, che del personale sanitario fatto intervenire. Diceva di non avere bisogno né della Polizia , né dei sanitari del 118. Unitamente al collega, aveva avuto la necessità di richiedere ausilio ad altra volante, in quanto non era conveniente lasciare i due conviventi, data la litigiosità registrata. Erano intervenute tre pattuglie volanti. La p.o. era stata portata al pronto soccorso per le ferite che aveva. L'imputata era stata condotta in Questura, ove non voleva assolutamente recarsi, tanto che aveva spintonato gli Agenti e si era chiusa in bagno per sfuggire. Aveva avuto con gli altri colleghi la necessità di usare la forza fisica per portarla giù.

La donna aveva proferito anche parolacce e insulti nei confronti di essi appartenenti alla Polizia di Stato ("voi non capite un cazzo siete solo dei ragazzini"). Dopo che aveva saputo che avrebbe dovuto essere condotta in Questura per la identificazione, si era dapprima barricata nel bagno, da dove aveva gridato "coglioni, che cazzo fate?"; successivamente aveva opposto resistenza fisica mediante spintoni per non essere condotta in Questura. Aveva anche indirizzato parolacce nei confronti della p.o. ("handicappato di merda, coglione, devi morire, sei un senza cazzo, stronzo"). La p.o. in quel contesto si presentava con la protesi all'arto mancante e palesava sull'altro braccio un morso. Per lo stato di agitazione in cui versava, l'imputata era stata condotta all' Ospedale

Anche l'episodio del precedente aveva rivestito analoghe caratteristiche: i conviventi avevano litigato; la p.o. aveva cercato di trovare una soluzione in loro presenza, senza riuscirvi; l'imputata era ubriaca. In quel contesto unitamente ai colleghi intervenuti aveva invitato l'uomo a fare un giro per vedere se la donna si fosse calmata.

In ospedale, nel corso dell'ultimo intervento avevano applicato all'uomo il collare.

All'Udienza del 24.9.2018 si svolgeva **l'esame dell'imputata** che dichiarava che il giorno della denunzia aveva litigato con il convivente; i litigi si erano verificati anche prima. Effettivamente in qualche occasione lo aveva apostrofato dicendogli che era disabile, ma lo aveva fatto perché l'uomo le aveva detto che era handicappata.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non avevano detto la verità su quello che era successo il 28 agosto. La Polizia la conosceva per via dei pregressi litigi. Aveva effettivamente bevuto del vino, così come anche in qualche altra occasione. L'agente però aveva mentito dicendo che era alcolista.

In quella giornata aveva dato al convivente 3 o 4 schiaffi.

Aveva dato un morso al braccio del convivente, ma il referto con 7 gg. prognosi rilasciato alla p.o. non rappresentava la realtà, in quanto l'uomo aveva quelle lesioni già da qualche giorno. Inoltre l'uomo aveva il collo già bloccato da tre giorni.

Non Corrispondeva a verità neppure la indicazione degli operanti in ordine alla resistenza. Non aveva capito inizialmente che si sarebbe dovuta recare in Commissariato. I

poliziotti le avevano procurato dei lividi tirandola. Erano stati i poliziotti ad usare violenza nei suoi confronti. Aveva intenzione di denunziare i poliziotti. Non aveva spintonato alcun poliziotto. Non aveva continuato ad insultarli anche in Questura. Ad un tratto in Questura era stata male, accusava mal di testa e aveva il polso gonfio ed aveva chiesto una ambulanza perché temeva per la pressione sanguigna.

Nella attualità di era trasferita a i .

Con la p.o. all'inizio andava tutto bene; successivamente aveva scoperto delle cose che le avevano dato fastidio, del genere foto di donne nude su whatsapp. Da qui erano sorti i litigi. Aveva denunziato la p.o.. Costui a sua volta non voleva denunziarla, ma era stato il poliziotto a convincerlo a fare la denunzia contro di lei: il poliziotto lo aveva costretto perché gli aveva detto che se non avesse fatto la denunzia lo avrebbero portato via.

Soleva bere una o due volte al mese; non era alcolizzata. In occasione dei litigi aveva comunque effettivamente bevuto.

ciò premesso
si
osserva

Ritiene il decidente che, alla stregua degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, riportati e ricostruiti, poi, nel corso della istruttoria dibattimentale, quali sono stati sopra riepilogati, si componga un paradigma probatorio in tutto convergente nel senso di palesare la penale responsabilità dell'imputata in riguardo a tutte le contestazioni come elevate nei suoi confronti.

Risultando costituito il materiale probatorio in atti prevalentemente -anche se non esclusivamente- dalle dichiarazioni della p.o., occorre affrontare la tematica della fondatezza di una pronuncia, eventualmente di condanna, emessa unicamente sulla scorta delle dichiarazioni di costei.

Al riguardo il costante arresto giurisprudenziale espresso dal Supremo Collegio è nel senso che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono *da* sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cosi Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 in *Ced. Cass.* Rv. 261730; nel medesimo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 in *Ced. Cass.* Rv. 265104, che ha escluso che alle dichiarazioni della persona offesa debbano applicarsi le regole dettate dall'alt. 192, comma terzo, cod. proc. pen.). La Corte ha indicato poi costantemente che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico giuridico che ha condotto alla soluzione adottata.

Sulla scorta di tali premesse ritiene il decidente che le indicazioni della persona offesa risultano oltre che intrinsecamente connotate da attendibilità, anche supportate da elementi di attendibilità estrinseca come acquisiti nel corso del procedimento.

Va comunque preliminarmente respinta la considerazione che le dichiarazioni della persona offesa, per sostenere validamente una pronuncia di responsabilità, debbano essere completamente ed integralmente riscontrate, pressochè alla stessa stregua delle dichiarazioni rese dal chiamante in reità[1]. Peraltro, in generale, sotto il profilo dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie, siano quelle del chiamante in correità, ovvero comunque del testimone, e, tra queste, quelle della persona offesa eventualmente costituita parte civile, astrattamente gli elementi di riscontro non devono assumere la valenza di piena prova, altrimenti fondandosi una eventuale pronuncia di responsabilità esclusivamente sull'elemento estrinseco, diverso dalla dichiarazione accusatoria rappresentata dal denunziante/ persona offesa. La diversa opinione sostanzialmente equivarrebbe a negare validità di prova a tutta una serie di dichiarazioni, quelle provenienti dai soggetti passivi del reato e quindi della persone offese, con conclusioni in materia probatoria non consentite da riordinamento, conclusioni che, tra l'altro, lascerebbero del tutto sforniti di prova tutta una serie di reati che, per la loro tipologia, solitamente ricadono pressochè unicamente sotto la percezione della persona offesa/denunziante e difficilmente sotto la osservazione di persone terze

[1] Nel senso che alle *"dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. "* vedasi Cass. Pen., Sez. 2, sentenza n. 43278 del 24/09/2015, in *Ced. Cass.* Rv. 265104 rispetto alle parti in causa. Ci si riferisce a tutta la tipologia di reati contro la persona, segnatamente ai delitti di maltrattamenti, di atti persecutori, di violenza sessuale.

Ne consegue che supportano validamente le indicazioni accusatorie della persona offesa anche gli spunti di carattere logico, ovvero quegli elementi aventi valenza accusatoria magari limitati ad una porzione del narrato accusatorio.

Nel caso sottoposto ad esame, al racconto della p.o. , già di per sè coerente, dettagliato, solido, sofferto, soccorrono, in punto di conferma di attendibilità di natura estrinseca, gli elementi acclarati la sera del 28.8.2016, nonché in precedenti occasioni, a cura degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché dai sanitari che hanno avuto in cura la p.o. e che hanno rilasciato il referto in atti, nel quale si dà atto che la persona offesa è risultata affetta a quella data da trauma cranico, CDF, morso umano.

È indubitabile, invero, che la persona offesa la sera del 28.8.2016 sia stata colpita dall'imputata, che le ha cagionato le lesioni refertate.

Altrettanto univocamente gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno evidenziato come l'imputata fosse nella giornata del 28 agosto in preda ad agitazione psicomotoria, gravemente alterata per l'uso di bevande alcoliche, estremamente aggressiva sia nei confronti della p.o. che nei confronti di essi stessi operanti. Hanno descritto i militari, invero, come l'imputata inveisse gravemente in quel contesto contro il convivente, come

questi presentava lesioni, tra le quali un morso al braccio, e come avessero avuto la necessità di ricorrere all'ausilio di altre due pattuglie di poliziotti per contenere la aggressività della donna, che in quel contesto non ha esitato a scagliarsi anche contro essi poliziotti stessi, frapponendo gravi azioni di resistenza, quali chiudersi in bagno, e opporre azioni di resistenza, fisica, minacce, ingiurie ed insulti, per contrastare l'azione di essere condotta presso il Commissariato per la identificazione e per il disbrigo delle incombenze conseguenti alla iniziale azione posta in essere nei confronti della p.o..

Ne risulta, conseguentemente, per un aspetto, confermato a cura degli operanti il racconto della persona offesa, in termini utili a consentire di ritenere la complessiva narrazione in tutto attendibile; per altro aspetto integrata la diversa fattispecie di cui al capo C).

Oltre che il narrato della p.o. in riguardo alla contestazione di maltrattamenti di cui al capo A), soccorre la indicazione degli operanti riferita ai pregressi interventi presso il medesimo contesto per sedare i litigi tra la coppia instaurati a seguito delle intemperanze e delle azioni aggressive della imputata.

Tra l'altro, la stessa imputato ha comunque, pur nel deliberato tentativo di negare i fatti, anche i più evidenti, finito con l'ammettere una porzione geli stessi, allorquando ha dichiarato che si erano verificati anche prima dell'intervento della Polizia dei litigi; che effettivamente in qualche occasione aveva apostrofato il convivente dicendogli che era disabile; che nel corso di quella giornata aveva dato al convivente 3 o 4 schiaffi; che aveva dato un morso al braccio del convivente.

Pertanto, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, reputa il decidente che la condotta tenuta dal l'imputata descritta dalla persona offesa ripercorra il reale snodarsi della relazione sentimentale tra imputata e persona offesa, descrivendo il rapporto di convivenza tra i due come connotato da aspetti di costante sopraffazione e di violenza da parte dell'imputata nei confronti della persona offesa, in un contesto di vita conseguentemente caratterizzato, per quest'ultima, da gravi note di sofferenza e di complessiva pensosità.

Presupposto giuridico per la configurazione del reato di cui alla imputazione sub A) è quello della c.d. abitualità, nel senso che, come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che vede la sua caratterizzazione nella sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, con conseguente perfezionamento della fattispecie allorquando si realizza un minimo di tali condotte, siano esse delittuose o meno, collegate da un nesso di abitualità, costituito proprio da quella reiterazione costante nel tempo che fa si che sotto il profilo oggettivo la vittima finisca per l'essere sottoposta ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, e per ciò stesso penoso; laddove sotto il profilo soggettivo, l'imputato, per la sussistenza del delitto, deve essere consapevole di sottoporre la vittima, con la persistenza nella reiterazione delle azioni vessatorie già poste in essere in precedenza, ad un sistema di vita penoso, ad una condizione di soggezione e di sofferenza psicologica, con corrispondente volontà (in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 28.1.1995, n. 4636, in *Ced. Cass.* Rv. 201148; Cass. Pen. Sez. VI, n. 34480 del 31/05/2012 in *Ced. Cass.*

Rv. 253568; Cass. Pen., Sez. VI, n. 15146 del 19/03/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 259677; Cass. Pen. Sez. VI, n. 15680 del 28/03/2012, in *Ced. Cass.* Rv. 252586).

Orbene, nel caso in esame risulta provato dal coacervo di elementi sopra segnalati che l'imputata ha improntato il suo rapporto di convivenza con la p.o. nel senso dei continui insulti anche per la menomazione che affliggeva l'uomo in riferimento alla mancanza di un arto, delle frequenti percosse, delle azioni violente di percosse, di cui i due episodi registrati dagli operanti costituiscono solo una porzione.

Ne consegue che va affermata la penale responsabilità dell'imputata in riguardo al delitto sub A)

Il delitto sub B) risulta dimostrato dalle indicazioni della p.o., da quelle degli operanti, nonché dalle considerazioni tracciabili sulla scorta del referto medico in atti.

Il delitto sub C) è in tutto evidenziato dalle dichiarazioni degli operanti, della cui rispondenza a verità non è dato dubitare. L'imputata, in particolare, ha cercato con violenza di resistere e di frapporsi all'atto dell'ufficio che gii operanti stavano compiendo, e, cioè, quello di condurre la presso i locali della questura per identificarla, seguito della lite con il convivente, materialmente dapprima chiudendosi in bagno, successivamente spintonando, oltre che insultando gli operanti.

Trattamento sanzionatone

In punto di trattamento sanzionatone non può non essere valutato il comportamento processuale dell'imputata e le dichiarazioni dalla stessa resa.

Costei, invero, nel tentare di declinare da sé ogni forma di responsabilità, ha apertamente accusato gli appartenenti alla Polizia di Stato di avere espressamente deliberatamente e volutamente mentito sul contegno da lei tenuto in occasione dei fatti di causa, segnalando anche che è sua intenzione denunziare gli appartenenti alla Polizia di Stato per essere stata lei invece vittima degli atteggiamenti violenti degli operanti.

La palese inverosimiglianza dell'assunto della imputata si coglie a piene marni ove si consideri che sono stati i vicini di casa a richiedere l'intervento degli operanti a causa delle violente intemperanze alle quali l'imputata si stava dando in quel contesto; che già in altre occasioni i vicini avevano dovuto fare ricorso alla richiesta di intervento da parte della Polizia; che il convenite nella occasione del 28 agosto ha riportato le lesioni refertate cagionatele dalla imputata.

Nondimeno l'imputata non ha esitato neppure a porre in dubbio la veridicità del referto, spingendosi ad indicare che questo era da reputarsi falso, in quanto l'uomo aveva le problematiche al collo fin da tre giorni prima.

Trattasi di contegno processuale che va ben al di là delle comprensibili esigenze difensive, avendo avuto la consistenza della deliberata accusa agli appartenenti alla Polizia di Stato ed ai medici di avere attestato il falso nel compimento di atti di ufficio.

Tale atteggiamento appare del tutto incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Va esclusa in sede di trattamento sanzionatone la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 94 c.p.: ed invero, seppure risulta provato che la gran parte delle condotte sono state

poste in essere dalla imputata in stato di ebbrezza alcolica, nondimeno non vi è la prova che l'ubriachezza fosse abitale. La stessa p.o. ha dichiarato infatti che i litigi avvenivano quando l'imputata aveva abusato di alcol, con ciò desumendosi, quindi, che la ubriachezza non rivestisse caratteristiche di abitualità nella condotta di vita della imputata.

La pena base va fissata in riferimento alla più grave delle fattispecie di reato contestate, quella di cui al capo A).

Si ritiene di dover individuare la pena in termini coincidenti con i minimi edittali, atteso che, seppure si tratti di condotta abituale e, conseguentemente, di un reato che, per le sue intrinseche caratteristiche risulta integrato allorquando la vittima viene sottoposta a reiterate vessazioni ed ad un complessivo sistema di vita caratterizzato da aspetti di notevole sofferenza e penosità, nondimeno complessivamente al convivenza tra imputata e p.o. è complessivamente durata un arco temporale contenuto, stimato in circa 2 anni.

Alla pena per il delitto sub A), deve essere aggiunta quella per il reato sub B), che si reputa di quantificare, in applicazione del trattamento sanzionatorio di cu all'art. 81 cpv., per la evidente unicità del disegno criminoso che avvince le plurime condotte, in mesi due di reclusione.

La pena per il delitto sub C), parimenti da irrogare in continuazione, pare equo stimarla nella misura di mesi quattro di reclusione.

Complessivamente l'imputata va condannata alla pena di anni due, mesi sei di reclusione.

L'imputata va condannata alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara P E ' colpevole di tutti i reati a lei ascritti, e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 94 c.p., ravviata la continuazione tra tutti i fatti ascritti, la condanna

alla pena di anni due, mesi sei di reclusione.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg- 60.

Milano 24.9.2018

Il Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione collegiale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto dai Sigg.

dr.ssa Mariolina Panasiti, Presidente
dott. Fabio Processo Giudice est

dr.ssa Angela Di Gennaro, Giudice

della sezione IX penale all'udienza del 25 settembre 2018 hanno pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di: **A**
domiciliato presso lo studio
dell'avv.
M;
nato

in in]
1980,
elettivamente

libero, presente
difeso di fiducia dagli
avvocati Foro di]
del Foro
di
e
dall'avv.
del
entrambe
presenti

IMPUTATO

a) ***del delitto p. e p. dagli arti. 572, 61 n. 11 quinquies c.p.,*** *per aver maltrattato la compagna convivente 0 S , sottoponendola a reiterati atti di vessazione fisica e morale,*
destabilizzandone l'equilibrio psicofisico mediante una continua serie di percosse, insulti ed umiliazioni; in particolare tra l'altro:

- *insultandola reiteratamente con epiteti del tenore "tu non sei una vera madre, sei una puttana, non servi a nulla", aggredendola in più occasioni con schiaffi al volto;*
- *nel 2011 a seguito di un litigio derivato da questioni di natura economica, tirandole un violento schiaffo che le procurava una perdita di sangue dall'orecchio;*
- *nel mese di Agosto 2015 dopo un litigio strattonandola per i capelli fino a farla cadere dal letto mentre le diceva "ora ti ammazzo te ne devi andare via da questa casa sei una stronzo puttana ";*
- *nel mese di Settembre 2016 a seguito dell'ennesimo litigio, tirandole i capelli e portandola nella camera da letto, strappandole tutti i vestiti di dosso, dicendole "adesso te lo infilo in culo" (obbligandola quindi a consumare il rapporto sessuale di cui al capo b);*

- *il 15.10.2016 dopo un litigio, strattonandola (unitamente alla propria madre) dopo che la Q tentava di prendere il figlio dalle braccia della suocera, provocandole le lesioni di cui al capo c) ', ovvero "trauma cervicale, all 'arto superiore destro e addome, con prognosi di gg 10 (dieci) ”*
- *il 19.11.2016, non gradendo la cena preparata dalla convivente, seguendola in camera da letto e dicendole "Questa è casa mia, io con te posso fare quello che voglio, vattene di casa, sei una puttana, io posso utilizzarti come e quando voglio”, spogliandola, toccandole violentemente i seni, dopodiché strattonandola per le braccia e trascinandola nel salotto dove provava ad avere un rapporto sessuale con la convivente, mentre quest'ultima cercava di divincolarsi e chiamare aiuto (si veda capo b).*

Con raggravante dell'aver commesso parte delle condotte alla presenza del figlio di età di tre anni.

In Milano, dal 2011 fino a Novembre 2016

b) ***del delitto p. e p. dagli arti. 81 co. 2, 609 bis c.p.*** *perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usando violenza costringeva Q S a subire atti sessuali in due occasioni, in particolare: nel mese di Settembre 2016 a seguito dell'ennesimo litigio, tirandole i capelli e portandola nella camera da letto, le strappava i vestiti di dosso denudandola mentre le diceva "adesso te lo infilo in culo” , dopodiché la "baciava sul collo, sulla bocca e sul corpo" e la obbligava a subire un rapporto sessuale senza il suo consenso; nonché, il 19.11.2016 spogliandola e toccandole violentemente i seni nel tentativo di consumare un rapporto sessuale con la stessa.*

In Milano, nel mese di settembre 2016 e il 19.11.2016

Il capo c) risulta stralciato a seguito della sentenza di non luogpo a procedere del GUP in data 17 maggio 2017, in atti

Persona
offesa:
S nata in
1977,

residente a
non
presente

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni :

Il PM chiede: ritenuto più grave il capo b), concedibili le attenuanti generiche, la continuazione tra il capo a) e b) la condanna ad anni 4 di reclusione;

chiede
l'assoluzione ;
il difensore dell'imputato avv.

il difensore dell'imputato avv.] chiede: l'assoluzione anche con formula dubitativa; in subordine il minimo della pena con benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare, con decreto in data 17 maggio 2017, A M è stato tratto a giudizio dinnanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, per
rispondere dei reati di maltrattamento in famiglia e violenza sessuale nei confronti di Q S , meglio specificati in epigrafe.
L'istruttoria dibattimentale, celebrata alla presenza dell'imputato, è consistita nella testimonianza della persona offesa Q S (ud. 24.4.2018), assunta successivamente a quella
della figlia A i Q e di una vicina di casa della coppia, L S K " (ud. 18.1.2018); all'udienza del 3.5.2018 sono stati escussi i testi C R , agente di PG intervenuto nell'abitazione della coppia, e D G , conoscente di A ; l'imputato si è, inoltre, sottoposto all'esame.
Quanto alle prove documentali, all'udienza del 24.4.2018 ai sensi dell'art. 493 comma III sono state acquisite le sommarie informazioni testimoniali rese da Q J (, e di EJ rispettivamente sorella e amica della persona offesa, nonché l'annotazione di Servizio del Commissariato di Pubblica Sicurezza in data 16.10.2016 e il verbale di arresto dell'imputato del 20.11.2016 ; a

seguito della richiesta della Pubblica Accusa, è stata disposta l'acquisizione ex art. 500 comma 4 cpp dei verbali di denuncia querela presentati dalla Q ' nonché delle dichiarazioni rese dalla stessa in fase di indagini preliminari (per maggiori precisazioni vedasi ordinanza a verbale).
Infine, all'udienza del 25 settembre 2018, l'imputato ha depositato spontanee dichiarazioni di cui si è data lettura, le parti hanno concluso come da verbale e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha deliberato dando lettura del separato dispositivo.

L'odierno imputato A M è chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia (capo a), posti in essere nei confronti della compagna convivente Q S in un arco temporale compreso tra il 2011 e il novembre 2016, nonché di due specifici episodi di violenza sessuale, uno consumato e l'altro tentato, ai danni della predetta (capo b), che si collocano rispettivamente il primo nel settembre 2016, ed il secondo il 19 novembre dello stesso anno.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, il Collegio ritiene ampiamente provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ad entrambi i reati contestati.

Si deve innanzitutto rilevare che la confusa e faticosa testimonianza della persona offesa Q S ha portato il Collegio a ritenere, concordemente con il Pubblico Ministero, che la stessa sia stata sottoposta a minaccia, affinchè deponesse il falso; in particolare Y nel riferire fatti accaduti poco più di un anno prima, mantenendo un atteggiamento distaccato, si è ripetutamente contraddetta, negando e affermando la stessa cosa senza dare giustificazioni, offrendo un racconto lacunoso e in netto contrasto con la testimonianza resa all'udienza precedente dalla figlia A Q L testimone oculare di alcuni episodi richiamati nel decreto di rinvio a giudizio.
Con specifico riferimento alle accuse contestate all'imputato, Q S ha negato gli abusi sessuali, cercando anche di ridimensionare gli episodi di aggressione verbale e fisica, che ha ricondotto a ordinarie liti fra conviventi, principalmente originate dalle sue continue provocazioni al compagno.
Oltretutto la persona offesa, più volte messa di fronte alle conseguenze anche penali di tale condotta, nonostante le numerose contestazioni della Pubblica Accusa e gli ammonimenti di questo Tribunale, non ha esitato a

ritrattare il contenuto delle sue dichiarazioni pre-dibattimentali, attribuendone la paternità agli agenti di PG che le hanno ricevute.
Conseguentemente con motivata Ordinanza è stata disposta l'acquisizione, ex art. 500, comma 4, cpp., delle dichiarazioni rese dalla donna in sede di denuncia - querela e di sommarie informazioni testimoniali, con piena utilizzabilità delle stesse ai fini della decisione.

Tanto premesso, il caso che qui ci occupa trae origine dalle denunce querele presentate da Q
S agli agenti di PG del Commissariato di Pubblica Sicurezza nei confronti dell'odierno imputato A M [1]
La vicenda del processo è ricostruita nel racconto sufficientemente contestualizzato, lineare, dettagliato, intrinsecamente coerente e credibile fornito a più riprese dalla persona offesa, la quale, in particolare nella denuncia querela del 20 novembre 2016, ha ripercorso la sua relazione con l'odierno imputato, soffermandosi sugli ultimi tre anni del loro rapporto (2013-2016).

Ha, dunque, riferito la persona offesa di essere arrivata a Milano nel 2005, giungendo al , ove aveva lasciato una figlia di nove anni, Y e di avere conosciuto qualche mese dopo l'imputato, con cui aveva intrecciato una relazione sentimentale, seguito quasi subito dalla convivenza, in un appartamento condiviso da altri inquilini.
All'epoca R svolgeva saltuari lavori di imbiancatura, mentre Y era collaboratrice domestica e baby sitter "in nero" presso una famiglia; nel 2006 la coppia si trasferisce in un monolocale di viale due anni dopo, in un appartamento più grande, sito in via : che lascerà sul finire del 2014.
La prima fase della relazione trascorre in maniera serena, essendo caratterizzata dall'atteggiamento affettuoso e gentile dell'uomo, ma nel 2011, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, tra i due conviventi sorgono i primi dissapori; l'uomo inizia, infatti, ad assumere atteggiamenti aggressivi, rivelando un'indole che fino a quel momento non aveva lasciato trapelare.
"Questa situazione di difficoltà - ha dichiarato - *è poi sfociata in incomprensioni di natura caratteriale".* [J]

Inoltre nello stesso periodo la madre dell'imputato A Ci ha preso l'abitudine di
trascorrere il tempo libero a casa della coppia e la sua costante presenza nei week-end non contribuisce certo ad allentare la tensione: C infatti, che *"non aveva una buona opinione "* della nuora, non perde occasione per offenderla e denigrarla, anche in presenza del figlio.
In sede di denuncia-querela la donna ha ricordato un grave litigio tra lei e R. , avvenuto nel 2011, sfociato nel primo episodio di aggressione fisica contestato all'imputato nel decreto di rinvio a giudizio, allorquando questi, in preda all'ira, colpiva Y. :on un violento schiaffo al volto, lasciandola tramortita per qualche minuto e provocandole una copiosa perdita di sangue dall'orecchio destro.
La Q nonostante la gravità del gesto, si limita, in tale occasione, a farsi medicare al
Pronto Soccorso, senza denunciare il compagno, e questi riesce facilmente a farsi perdonare, dichiarandosi pentito e promettendo alla persona offesa che, in futuro, non sarebbe mai più accaduto nulla di simile.
Dopo poco tempo, però, l'imputato ricomincia ad aggredire verbalmente e talvolta fisicamente Y per futili motivi *("molti litigi verbali sono poi proseguiti con delle aggressioni fisiche da parte del mio compagno nei miei confronti "* [2] [3]); la donna sopporta in silenzio, nel timore delle ritorsioni di R e, non da ultimo, perché è innamorata di lui e spera in un cambiamento.

Nel dicembre 2013, la nascita del piccolo E sembra riportare la serenità nella coppia e l'estate seguente P ' recensente alla richiesta di Y di ospitare sua figlia Y oramai diciottenne, per il periodo delle vacanze estive; altrettanta disponibilità manifesta l'uomo quando la ragazza, dopo tre mesi, al momento di ritornare in ,esprime il desiderio di proseguire gli studi a Milano, restando accanto alla madre e al fratellino.

Purtroppo la presenza di Y , anziché contribuire a rinsaldare il nucleo familiare, determina ben presto l'insorgere di ulteriori motivi di conflittualità nella coppia, consistenti principalmente nelle diverse opinioni di Y e F sulla gestione della ragazza.

Difatti, mano a mano che la giovane si inserisce nel nuovo ambiente, creandosi amicizie e interessi all'esterno della famiglia, l'atteggiamento dell'imputato diventa sempre più ossessivo e controllante; in particolare l'uomo, sostenendo di sentirsi responsabile della buona educazione della figliastra, con la scusa di proteggerla dalle cattive compagnie e più in generale dai rischi della città metropolitana pretende di conoscere tutti i suoi movimenti quando non è a casa, contattandola spesso sul cellulare, e le impone regole ferree circa gli orari in cui può uscire con gli amici e persino telefonare, regole a cui Y già ultra maggiorenne, si rifiuta di sottostare.
Ulteriore motivo di contrasto è rappresentato dalla continua ricerca di R. di avere un contatto fisico con la figlia della compagna, dandole baci sulla guancia o sulla fronte ogniqualvolta la vede, creando non poco imbarazzo alla ragazza, la quale cerca, in tutti i modi di sottrarsi alle sue smancerie, che non gradisce e che reputa inopportune, sebbene l'uomo, anche di fronte alla compagna, le definisca una manifestazione di affetto paterno.

Con il passare dei mesi l'atteggiamento di insofferenza di Y provoca tensioni tra R e

- che sfociano in violenti litigi; infatti l'imputato riversa sulla persona offesa il risentimento per i propri dissapori con la figliastra, cui oramai si riferisce apostrofandola *«quella puttana, quella bastarda, quella merda »* e accusa la compagna di essere troppo permissiva e tollerante con lei.
- rammenta che per qualunque cosa riguardante Y " l'uomo le rivolgeva frasi quali: *"Tu non sei una vera madre, sei una puttana, non servi niente a casa ",* spesso accompagnando con schiaffi al volto tali espressioni di spregio.

Inoltre R , venendo a sapere che la figliastra frequenta persone di sesso maschile, " *si arrabbia*" in modo spropositato con Y , ammonendola che in mancanza di regole precise, la ragazza si sarebbe ben presto ritrovata incinta, senza neanche un titolo di studio, come era capitato a lei:" *tua figlia è venuta qui per studiare, non per uscire e andarsene in giro a fare la puttana vuoi che tua figlia rimanga, incinta a vent'anni? ...poi senza un futuro? ...guarda che si ritroverà come te".* [4]

Proseguendo nel suo racconto, Y ha riferito che in seguito "se *erano create situazioni in cui il compagno si era mostrato particolarmente affettuoso "* [5] nei confronti della figlia, facendole sorgere dei sospetti su di lui; in particolare 'V le disse che il patrigno, approfittando della sua assenza, in un'occasione si era avvicinato al suo letto, indossando solo gli slip, e l'aveva baciata sulla fronte, e che altre volte, stando disteso sul letto con lo stesso vestiario, le aveva chiesto di entrare in camera e dargli il bacio del buongiorno,
Emerge che, alla richiesta di giustificazioni da parte della compagna, R dapprima tenta di convincerla che "*voleva solamente costruire (con la ragazza) un rapporto di complicità e fiducia",* anche nell'intento di migliorare il loro rapporto di coppia, ma quando la donna lo invita a limitare le proprie effusioni, dà in escandescenze, e la minaccia di cacciarla da casa.[6]
Oramai insulti e minacce si susseguono con sempre maggiore frequenza, spesso accompagnati da violenze fisiche, ma Y all'intento di mantenere la famiglia unita sopporta tutto in silenzio.
La difficile situazione si ripercuote anche sul piccolo D il quale quando assiste ai litigi dei genitori viene assalito da attacchi di incontinenza; e il nucleo familiare è oggetto di interessamento

da parte delle Forze dell'Ordine, che intervengono sia presso l'appartamento in via sia nell'immobile di ,[7]

A distanza di un anno, nell'agosto 2016, Y "... si reca in i a trovare il padre, e un mese dopo, al suo rientro a casa prende apertamente le distanze dal patrigno, questa volta appoggiata da Y" che intima al compagno di lasciare in pace la ragazza, per evitare conseguenze.
La decisione della persona offesa di schierarsi con la propria figlia determina il drastico e definitivo scadimento del suo rapporto con R t, il quale decide di delimitare gli spazi dell'appartamento a disposizione di Y vietandole tassativamente di entrare nella camera da letto, se non in presenza di ragioni specifiche, ingiungendo anche alla compagna di farle rispettare tale disposizione quando lui non è a casa.

Si giunge così al pomeriggio del settembre 2016, in cui Y colloca la prima aggressione fisica a sfondo sessuale contestata all'imputato: la coppia come al solito, inizia a discutere a causa di Y i toni si accendono e a un certo punto l'imputato, raccolto dal pavimento uno dei birilli da bowling del piccolo C trascina di peso la compagna in camera da letto, tenendola per i capelli. Una volta nella stanza, R butta sul letto Y le strappa di dosso tutti gli indumenti e dopo averla minacciata con il giocattolo : "*adesso te lo infilo nel culo",* si distende sopra di lei, impedendole di muoversi (l'imputato è di stazza robusta); dopodiché, *"baciandola sul collo, sul corpo e sulla bocca "* [8] consuma con la persona offesa un rapporto sessuale per via vaginale con eiaculazione, noncurante del manifesto dissenso della vittima, la quale per tutto il tempo tenta invano di respingere il suo aggressore, divincolandosi, non smettendo mai di piangere.
Dopo aver raggiunto l'orgasmo, l'imputato, senza profferire parola, si reca in salotto a guardare la televisione, lasciando sola la donna, ancora in lacrime.
Neppure questa volta, Y denuncia R , per paura di mali peggiori; oltretutto la donna, che dopo la gravidanza ha difficoltà a trovare lavoro, si sente dipendente dall'imputato e teme che costui, da un momento all'altro la scacci di casa, come non fa che ripeterle continuamente.

La sera del 15 ottobre 2016, però, accade un fatto che in un quadro così compromesso è la classica goccia che fa traboccare il vaso, e determina Y a denunciare il compagno e ad abbandonare di sua spontanea volontà, insieme ai figli, la dimora coniugale.
R rientrato a casa anzitempo da una partita di calcetto, si dirige subito in camera da letto, ove sorprende Y e Y intente a parlare fra loro, in compagnia del piccolo I ., mentre sua madre A C è seduta sul sofà del salotto, come è solita fare tutti i pomeriggi del sabato.
Alla vista del patrigno, Y si precipita nella stanza accanto; l'uomo, dopo avere accusato la compagna di avere trasgredito ai suoi ordini: *« cosa ci fa quella merda di tua figlia in camera mia ? »* prende a insultare la figliastra, con voce sempre più alta, nonostante Y gli chieda di calmarsi per il bene del loro bambino.

D infatti, per lo spavento scoppia a piangere e viene preso da un attacco di incontinenza, motivo per cui corre in salotto, gridando “ *bagno bagno”,* poi si rifugia in braccio alla nonna paterna, mentre la persona offesa cerca di convincere il compagno a farla uscire per occuparsi di lui.

---

[1] In particolare, in data 17 ottobre 2017, la Q richiedeva di procedere nei confronti del compagno convivente per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, quest’ultimo delitto posto in essere in concorso con A Si in relazione a uno specifico episodio di aggressione avvenuto due giorni prima, e nel corso del quale era stata coinvolta anche la figlia A Y L in data 20 ottobre la persona offesa presenta un’integrazione alla precedente quercia, ove riferiva di essere stata medicata dal personale di PS dell’ospedale <

il giorno precedente, e successivamente collocata dagli operatori del Telefono Donna in una struttura protetta insieme ai due figli, in quanto la donna dichiarava di non voler più ritornare a casa *"per timore di ripercussioni "* [2]
11 20 novembre successivo, la Q ' presenta un’ulteriore denuncia querela all’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano raccontando di essere stata vittima di aggressioni verbali e fisiche da parte dello stesso A(A fin dal 2011, e che l’uomo in due occasioni l’aveva anche abusata sessualmente.
’ vedi verbale di denuncia querela in data 17 ottobre 2016, in atti.

[3] vedi verbale di denuncia querela in data 20 novembre 2016

[4] vedi pag. 11 trascrizioni testimonianza Q Y S denuncia querela in data 17.10.2017 e verbale di SIT del 13.01.2017

[5] vedi verbale di denuncia querela di Q Y S r data 20.11.2016.
’ vedi verbale di denuncia querela Q Y< S i in data 20.11.2016.

[7] vedi testimonianza \ ; verbale di arresto dell’imputato e annotazione di PG del 16.11.2016, in atti che danno atto di precedenti interventi

[8] vedi verbale di S1T cit.

Quando Y finalmente riesce a raggiungere il figlio, deve affrontare la suocera, la quale pur sapendo che il poverino è in procinto di *« farsi la pipì addosso »,* si rifiuta di affidarglielo.
Succede un parapiglia; la persona offesa tenta di togliere il bimbo dalle ginocchia della suocera, ma questa afferra per i capelli la nuora e questa, per liberarsi, inizia a spintonare la H le due donne si accapigliano, contendendosi D finché Y preoccupata che il fratellino si faccia male, non interviene a prenderlo e a metterlo al sicuro.
Nel frattempo sopraggiunge R il quale afferrando Y per la chioma, l'allontana di peso dalla propria madre, poi la spinge sul divano e si mette sopra di lei, bloccandole anche le braccia per impedirle di difendersi, mentre la colpisce ripetutamente al volto insieme alla H A C ' '
Si inserisce nella rissa anche Y in difesa della mamma, cercando di trattenere la signora, ma viene presto sopraffatta da costei, di corporatura molto più robusta, che le storce le dita di una mano e poi la spinge via con forza, facendola andare a sbattere contro la parete.
A quel punto la giovane allerta le Forze dell'Ordine, il cui arrivo pone fine alla rissa.

Riprendendo la sua narrazione, la persona offesa ha riferito che, a causa delle lesioni provocatele dal compagno e dalla madre, in data 16 ottobre 2016 si recava al PS Ospedale _ i;
all'atto delle dimissioni veniva messa in contatto con gli operatori del centro antiviolenza dell'ospedale (Telefono Donna) e collocata in una struttura protetta insieme ai due figli, dietro sua richiesta (la donna aveva dichiarato di non voler più ritornare a casa *"per timore di ripercussioni "* [10]).
Il nucleo familiare rimase in Comunità poco più di due settimane, dopodiché il 2 novembre 2016, in luogo del prospettato trasferimento in altra struttura, a differenza di Y , Y decide di ritornare nell'appartamento di via , portando con sé il piccolo D in sua assenza, però, la serratura è stata cambiata e la donna, non riuscendo ad aprire la porta d'ingresso, per entrare si vede costretta a fare intervenire i CC.
Poche ore dopo, la Q Zi richiede nuovamente l'intervento delle FFOO, perché p, non appena rincasato, ha iniziato a gridare che non sopporta più la sua presenza, minacciandola di cacciarla da casa.

Stando sempre alle dichiarazioni della persona offesa, gli operanti sopraggiunsero quando la discussione era terminata e in loro presenza, l'imputato dichiarò di non avere alcun problema a proseguire la convivenza, tanto più che a breve avrebbe iniziato un lavoro a rimanendo fuori casa dal lunedì al venerdì, (la circostanza risulta confermata dal testimone C; R che effettuò l'intervento).

In siffatto contesto, si giunge alla sera del 19 novembre 2016, allorquando R rincasato da una partita di calcetto, rimprovera aspramente Y perché il cibo preparato per cena non è di suo gradimento, e la donna si ritira in camera da letto per porre fine alla discussione.
L'imputato, però, raggiunge la compagna nella stanza, si toglie rapidamente tutti i vestiti ed esclamando *«questa è casa mia, io con te posso fare quello che voglio, vattene di casa, sei una puttana, io posso utilizzarti come e quando voglio"',* le stringe entrambi i seni; poi tenendola per le braccia la trascina in salotto, la butta sul pavimento cosparso di giocattoli del piccolo D e si distende sopra di lei, *"cercando di avere un rapporto sessuale*

10. vedi verbale di denuncia querela in data 17.10.2016

Questa volta Y Svincolandosi, riesce a sottrarsi alla presa del suo aggressore e ad aprire la porta di casa, ma proprio mentre sta varcando la soglia, l'uomo la riporta a forza all'interno dell'appartamento e per sventare i suoi propositi di fuga, chiude subito a chiave con più mandate. Né va a buon fine il tentativo della persona offesa di avvisare le FFOO, perché la telefonata viene bruscamente interrotta dall'imputato, il quale le strappa l'apparecchio cellulare dalle mani; a questo punto a Y non resta che provare ad attirare l'attenzione dei vicini di casa, bussando all'uscio con tutte le forze.
Emerge che alle ore 23.12, dietro segnalazione di una donna (poi identificata in L
S K sopraggiunsero gli agenti di PG C F i *e* P A gli stessi che erano intervenuti il 15 ottobre precedente, i quali alle ore 02.50 procedettero all'arresto dell'imputato.[1]

Le dichiarazioni della persona offesa, come già detto intrinsecamente attendibili e dettagliate, hanno trovato significativi elementi di conferma nelle altre risultanze dibattimentali.

Vengono in considerazione, in particolare, le testimonianze della sorella maggiore di Y Q Z R J e della figlia maggiore della persona offesa, A Q Y;
L le quali hanno confermato la condotta aggressiva e vessante dell'imputato nei confronti della compagna, che si manifestava attraverso continui insulti, pesanti offese e umiliazioni alla sua dignità.

Assunta a sommarie informazioni testimoniali in data 9 febbraio 2017 dalla PG di ove attualmente risiede, Q R J rammenta che la sorella Y nei primi anni di convivenza con l'imputato, le raccontava di essere felice con lui, riferendole però un deterioramento della loro relazione nel 2011, allorquando, in concomitanza con un periodo di difficoltà economiche, R aveva iniziato ad aggredirla verbalmente e a *"essere aggressivo con le mani "*. A quel tempo la teste si era già trasferita nel capoluogo marchigiano per lavoro, ma telefonava tutti i giorni a Y , e un giorno questa le confidò che il compagno, nel corso di una discussione *"in cui lei aveva voluto dire la sua "*[2], in preda a un attacco di rabbia, l'aveva colpita al volto con tale

violenza da causarle la temporanea perdita dell'udito, ma subito dopo si era scusato riempiendola di attenzioni per farsi perdonare.
In quell'occasione F J consigliò alla sorella di denunciare l'uomo, ma questa non le diede ascolto, perché, come lei stessa ammise, temeva le sue reazioni, e comunque ne era ancora innamorata.
La testimone venne poi a sapere, sempre dall'interessata, che trascorso qualche giorno dall'episodio, A aveva ricominciato a offenderla *"pesantemente, con brutte parole",*
soprattutto quando questa si lamentava della suocera, che tutti i fine settimana si stabiliva nella loro casa, e con cui lei non andava d'accordo, però "*subito dopo lo scusava dicendo che era bravo e la riempiva di attenzioni*
Emerge che Y raccontò a sua sorella che con la nascita di D i la situazione in casa era migliorata, anche " *se continuavano fra loro sempre delle piccole discussioni sempre a causa dell 'invadenza della madre di R* ? ", e che il compagno si era mostrato così disponibile con lei, da accogliere in casa dapprima per le vacanze estive e poi in via definitiva Y
In seguito la teste apprese dalla congiunta che, nel tempo, E atteggiamento del compagno nei confronti della ragazza era diventato sempre più ossessivo e controllante, e che oltretutto l'uomo pretendeva che Y; *"si avvicinasse a lui in maniera più affettuosa ricambiando le sue cure e attenzioni con delle effusioni più esplicite che alla ragazza provocavano disagio*
Sempre secondo quanto riferito dalla testimone, la stessa Y; " le confessò di essere infastidita *"dagli atteggiamenti troppo invadenti del patrigno, al punto che aveva iniziato a respingerlo fisicamente e a rispondergli male".*
\ si lamentò con la sorella che l'uomo , a causa delle proprie tensioni con la ragazza la offendeva e umiliava continuamente, dicendole che *"di una come lei "* non se ne faceva niente e R J< in un'occasione udì personalmente il cognato, nel corso di una discussione con Y " apostrofare sia lei che Y *" puttane "* .
Alla testimone è rimasta impressa una telefonata che la sorella le fece nell'ottobre 2016, mentre si trovava al PS insieme ai due figli, dicendole piangendo che quel giorno era stata aggredita fisicamente sia dalla suocera sia dal compagno, precisandole che la prima l'aveva afferrata per i capelli e

l’altro l’aveva immobilizzata sul divano, alla presenza del piccolo E e di Y " , la quale era anche intervenuta nella colluttazione per difenderla.

- le rivelò anche che R una volta, aveva cercato di costringerla a *“fare sesso”* con lui, desistendo solo perché lei si era messa a urlare con tutte le forze, precisandole che durante il tentativo di violenza si fece male alla schiena con i giocattoli che E aveva lasciato per terra.

A Q Y L nella sua serena e lineare deposizione dibattimentale, ha ribadito quanto già rappresentato dalla propria madre circa l’atteggiamento morboso assunto dal patrigno nei suoi confronti, qualche mese dopo il suo ingresso in famiglia, rimarcandone l’atteggiamento controllante, accompagnato dalla continua richiesta di effusioni.

Emerge dalle dichiarazioni della teste, che Y e R Rigavano spesso, principalmente a causa sua; secondo la versione dei fatti resa dalla teste l’uomo *“si arrabbiava"* perché *“era geloso"* delle sue frequentazioni, specialmente se si trattava di persone di sesso maschile.

Y ha ricordato che la prima discussione tra R 3 la madre a cui aveva assistito venne causata proprio dal suo rifiuto di baciare il patrigno *“per il buongiorno, per la buonanotte e quando arrivava dal lavoro...ogni mezz’ora voleva un bacio” .*[3]

La teste ha confermato che comunque R era solito prendersela con la Q , anche per i più futili motivi, offendendola pesantemente: “c *'era anche discussione per piccole cose, anche cose banali...gli diceva ... parole forti...merda... parolina in spagnolo che significa un po' troia...puttana e una mosca morta di fame, morta di fame gli rinfacciava tutto ... gli diceva tutto in faccia sì, parecchie volte, è proprio il suo linguaggio ecco. ”* [4]

---

vedi verbale di arresto in atti.

Risulta poi che con ordinanza del 22.11.2016, al A Ri M 'enne imposto il divieto di avvicinamento alla casa familiare e

alla persona persona offesa; quest’ultima misura è stata revocata da questo Tribunale in data 18 gennaio 2018 per una migliore gestione degli incontri tra padre e figlio.

All’udienza del 24 aprile 2018, con ordinanza a verbale, seguiva la revoca della misura cautelare ancora in essere; emerge che subito dopo Q Z Y S A A Ri i M hanno ripreso il rapporto di convivenza neU’appartamento di via I

11. vedi pagg. 5 e 6 testimonianza A O Ya ,t

[4]-vedi pag. 7 testimonianza / Q : Y: L

La ragazza, premettendo di avere anche visto l'imputato mentre picchiava la madre e di avere chiamato *"due o tre volte i poliziotti"* (poiché temeva le reazioni dell'uomo e oltretutto non sarebbe stata comunque in grado da sola di difenderla), ha poi ricostruito uno specifico episodio di aggressione posto in essere da A nei confronti della persona offesa, che colloca quando ancora abitavano tutti nell'appartamento di via
Emerge che R di ritorno da una partita di calcetto " *tardissimo, con una birra in mano ",* trovando la porta di casa chiusa col catenaccio, si era risentito a tal punto che non appena la compagna andò ad aprirgli, con il loro figlio in braccio, iniziò a strattonarla, facendola piangere; A , preoccupata che anche il fratellino si potesse fare male, chiese l'intervento delle FFOO:"Z *si è comportato un po' male e la (ine.) un po' a mia madre, la prendeva col braccio no, la faceva spostare visto che era col bimbo in mezzo e quindi come mia mamma si è messa a piangere ho chiamato i poliziotti, perché ero spaventata ".* [1]
La ragazza ha ricordato di avere avvertito in un'altra occasione gli agenti di PG, non sa indicare quando, ma certamente in coincidenza con un'altra aggressione fisica dell'imputato alla madre: *"C'era un altro episodio, non mi ricordo bene che avevo chiamato anche i poliziotti, perché mi spaventavo...c'erano state offese verbali e uso di forza, perché sennò non avrei chiamato la Polizia".*[2].(tale circostanza è riscontrata dall'annotazione di servizio degli agenti di PG del Commissariato di Pubblica Sicurezza ~ ™ del 16.11.2016, in atti, che richiama " *tre precedenti interventi il più recente dei quali avvenuto in data 2.01.2015").*
Anche Y ha riferito che nell'estate del 2016 il rapporto della coppia si era irrimediabilmente logorato, tanto che il patrigno, poco prima che lei partisse per il , le disse apertamente che si era stancato della compagna e aveva intenzione di separarsi.
Proseguendo nel suo racconto, la giovane ha poi riferito che, di ritorno dal suo viaggio, nel settembre 2016, respinse bruscamente l'imputato, proprio mentre questi stava cercando di darle uno dei suoi soliti baci, dicendogli apertamente, in presenza della persona offesa che *"non se la sentiva, non ce la faceva più ",*[3][4]
Emerge che in quel frangente Y avvertì l'imputato di avere rivelato anche al proprio padre che lui la stava infastidendo con i suoi approcci troppo

insistenti.
Sempre a detta della testimone, era seguita una discussione tra l'imputato e la persona offesa, e dopo questo fatto la situazione in famiglia era precipitata: *" eravamo tutti arrabbiati, avevamo un rapporto un pò distanziati.... "*[1S]; in particolare lei evitava il patrigno e questi, a sua volta, non appena entrava in casa, per non incontrarla si rifugiava in camera sua, vietandole di entrarvi anche in sua assenza.
Risulta ricostruito dalla A Q Y L n termini sovrapponibili a quelli riportati dalla persona offesa, anche il litigio in data 16 ottobre 2016, scaturito dalla reazione del patrigno alla sua presenza in camera, dall'aggressione della H i alla Q Z mentre questa cercava di prendere il figlio per accompagnarlo in bagno, all'intervento di R Contro la compagna.
Va evidenziato che la giovane non ha manifestato alcun astio o livore nei confronti di A
A , specificando che l'uomo nei primi mesi della loro convivenza l'aveva aiutata a imparare l'italiano e a fare i compiti; Y ha anche specificato che la madre in passato le aveva sempre dichiarato di trovarsi bene con il nuovo compagno e rispetto alla lesione all'orecchio, risalente al 2011 le raccontò di essersi fatta male cadendo dalle scale.

E S K J che ha conosciuto la Q i nel 2013 e la frequenta tuttora, rammenta che intorno al mese di novembre 2016 l'amica, al telefono, le disse di *"avere litigato con la suocera e che nella circostanza il marito l'aveva picchiata ". [5]*
Secondo la testimone, gli screzi tra i due conviventi erano iniziati dopo l'ingresso in famiglia della figlia maggiorenne della Q ~ ì, a causa delle loro divergenti opinioni circa il modo di educarla.

L S K che nel 2016 abitava l'appartamento di fianco a quello della coppia, premettendo di conoscere i connazionali Y ' e R , per averli incontrati in diverse occasioni, ha ricordato che la sera del 19 novembre 2016, mentre stava telefonando sulle scale del condominio, aveva udito distintamente i vicini parlare tra loro, in lingua spagnola, con toni via via sempre più accesi, soprattutto da parte dell'uomo, il quale apostrofava la convivente con epiteti quali " *puttana e "cagna"'.*

Sempre secondo il racconto della testimone, la Q , per tutto il tempo, si era limitata
a raccomandare al compagno di calmarsi, per il bene del loro figlio: ” *continuavano a discutere... c’erano delle parolacce in spagnolo... le diceva lui a lei... tipo puttana ...cagna la donna praticamente diceva che come il bambino era lì presente diceva calmati, c’è’ il bambino, c’è il bambino ” [6]*
La L ha confermato di avere a un certo punto udito il rumore di una porta che si apriva e subito dopo veniva chiusa, a più mandate, accompagnato dalle invocazioni di aiuto della vicina, e contestualmente qualcuno battere forte sull’uscio, dall’interno; aveva quindi chiesto l’intervento delle FFOO.
Emerge che la testimone, nel breve periodo in cui frequentò la coetanea Y assistette ad alcune telefonate fatte all’amica dall’imputato, per sapere con chi era e dove si trovava.

Rappresentano poi un oggettivo riscontro delle affermazioni della Q di referti medici e
le annotazioni di PG, in atti.
Il referto dell’U.O. Otorinolaringoiatria dell’università di Milano in data 14.12 .2011, attesta la perforazione post traumatica del timpano sinistro della Q , che ben può essere ricollegata
al violento schiaffo al volto che la persona offesa riferisce di avere ricevuto dal compagno (peraltro confermato anche dall’imputato, seppure in un differente contesto per ridimensionarne la gravità). Relativamente all’aggressione in data 15 ottobre 2016, all’atto delle dimissioni il personale medico dell’ospedale di Milano, cui la Q riferì di avere subito il giorno prima
""percosse da parte del compagno e dalla madre di lui", riscontrò alla donna *“trauma cervicale, all’arto superiore destro e addome... con prognosi di gg 10 (dieci)”,* avvalorando la dinamica dell’aggressione ricostruita dalla persona offesa.
Oltretutto i sanitari, evidenziarono lo stato di *“sofferenza intensa della paziente, che pianse per tutto il tempo della valutazione* la stessa rivelò loro che il convivente, sfogandosi con lei per i propri dissapori con la figlia, anche di recente le aveva stretto le mani attorno al collo, e voleva mandarla via da casa.

Gli ufficiali di PG intervenuti alle ore 23.12 del 19 novembre 2016 e che poco più di tre ore dopo procedettero all'arresto dell'imputato, danno atto che la Q li ricevette in
accappatoio, piangendo e con evidenti segni rossi su entrambi gli avambracci; la donna appariva evidentemente agitata, tanto che venne subito richiesto l'intervento del personale di PS.
Emerge che dalla verifica dell'apparecchio cellulare in uso alla persona offesa effettuata dagli stessi operanti sulla scorta delle dichiarazioni della donna, " *aprendo l'applicazione delle chiamate, si potevano notare numerosi numeri i quali si aveva l'impressione fossero stati premuti a caso* " [7].

A fronte del solido quadro probatorio ora esaminato le dichiarazioni dell'imputato non offrono alcun elemento difensivo utile, ponendosi anzi quale ulteriore conferma del racconto della persona offesa.
Protestandosi innocente, per tutta la durata del suo esame A R M ha
mantenuto un atteggiamento autoreferenziale, cercando di screditare la compagna la quale a suo dire aveva un carattere particolarmente polemico e aggressivo, e ha offerto un racconto poco credibile e intriso di contraddizioni sugli aspetti fondamentali della loro relazione, ammettendo solo ciò che non poteva negare, in quanto oggettivamente riscontrato (dai verbali di PS e dagli ufficiali di PG), ma inserendolo in un contesto a lui favorevole.
In particolare, R ' ' pur confermando i litigi tra lui e la compagna, ne ha sminuito la gravità, riconducendoli a reciproche discussioni, peraltro sempre innescate dalla donna, che non andava d'accordo con la suocera e provava una ossessiva, quanto immotivata gelosia nei confronti della figlia A Q Y L
Nega l'aggressione alla compagna in data 15 ottobre 2016, e riconduce il trauma cervicale e le ecchimosi sull'addome e sul braccio, riportate dalla donna in quell'occasione a una colluttazione fra lei e la propria madre A H C; al riguardo precisa di essere intervenuto in difesa di quest'ultima, aggredita dalla compagna solo perché stava tenendo in braccio il nipotino, e

che fu quella l'unica occasione in cui D vide con i propri occhi un litigio in famiglia, perché lui e la compagna " *solitamente quando c 'era bambino sempre quando lui dormiva litigavamo ". [8]*
Stando alle dichiarazioni dell'imputato, le discussioni tra lui e Y_ sarebbero sfociate soltanto in un'occasione in un'aggressione fisica da parte sua, ovvero nell'episodio dello schiaffo che nel 2011 causò alla donna la perforazione del timpano, di cui egli non solo ha diminuito la portata " *beh, uno schiaffo gli avrò dato... neanche con forza...cioè nel senso non saprei neanche spiegarmelo"[122]* ma ha sostanzialmente dichiarato che la compagna se l'era meritato.
Egli ha spiegato infatti che quel giorno la compagna, nel corso di un litigio originato da problemi economici, l'aveva apostrofato *"conce to mare...figlio di puttana"* e si era ostinata provocatoriamente a chiamarlo in quel modo, nonostante lui le avesse detto più svolte di smetterla, altrimenti l'avrebbe picchiata " *effettivamente io ripeto quando dietro quella discussione dopo questa parola che io avevo detto di smetterla di dire ... gli avevo detto che gli davo uno schiaffo e così è andata" ,[24]*
La giustificazione di R rappresenta un elemento di prova della sua personalità aggressiva e collima con quanto dichiarato al riguardo sia dalla persona offesa sia dai testi della Pubblica Accusa.

L'imputato ha ammesso lo scadimento del suo rapporto con Y dopo l'ingresso di Y< i in famiglia, originato dalle differenti opinioni riguardo alla sua educazione, e non ha nascosto di essere rimasto deluso dalla compagna, accorgendosi che questa anziché persuadere la figlia a ubbidirgli, la spalleggiava, contribuendo a fomentare la sua ribellione contro di lui.
Ancor più rammaricato si è detto l'uomo per le accuse, che sostiene essere completamente false, formulate dalle due donne nei suoi confronti, equivocando le sue manifestazioni di affetto alla figliastra; inoltre, questi ha rimarcato più volte di essere sempre stato lui, con il proprio stipendio, a mantenere da solo tutta la famiglia, aspettandosi in cambio *"dei comportamenti diversi",* soprattutto dalla compagna.
Addirittura Y non aveva esitato ad anteporre la figlia a lui, facendolo sentire di troppo nella sua stessa casa, incutendogli la preoccupazione di essere

denunciato, tanto da indurlo a evitare ogni contatto con Y *per evitare problemi"* e a vivere praticamente relegato nella camera da letto. L'uomo non nega di avere litigato con ù a causa di , e di averla spesso chiamata *"puttana"* rivolgendole altre ingiurie di quel tipo, " *sicuramente gliel'ho detto quando abbiamo litigato "*[25].
A ammette, dunque le ingiurie alla compagna, e di ritenere lei responsabile della
difficile situazione che si era creata in casa dopo l'arrivo della ragazza.

L'imputato esclude di avere ingiunto a Y di andarsene di casa e/o di averla minacciata di morte, ribadendo di essere sempre stato innamorato di lei; a seguito di richiesta della Pubblica Accusa, ha giustificato il cambio di serratura nell'intento di evitare che in sua assenza la compagna andasse a prendere il necessario anche per il loro figlio, prima di allontanarsi insieme a lui definitivamente, senza neppure informarlo della loro destinazione.
In contraddizione con quanto in precedenza dichiarato, l'uomo ha però ammesso di non avere aperto la porta alla Q, sebbene l'avesse vista, attraverso lo spioncino, mentre cercava invano di entrare.
Con particolare riferimento all'accusa di violenza sessuale, l'uomo ha sostenuto che tra lui e Y i rapporti intimi sono sempre stati consenzienti, e sono ripresi subito dopo la revoca della misura cautelare a suo carico.
Inverosimile però la spiegazione offerta in dibattimento da A ' ' riguardo alla dettagliata ricostruzione offerta dalla persona offesa circa l'abuso asseritamente subito da parte del compagno nel settembre 2016.
Infatti l'imputato, premettendo che quella volta non ebbe con Y alcun congiungimento carnale, ha sostenuto che la compagna si era letteralmente *"inventata"* la vicenda, impressionata da un notiziario (visto poco prima su internet insieme a lui), che riportava una feroce aggressione [9]

---

l'' vedi pag. 6 testimonianza A
[2] vedi pag 6 testimonianza A
[3] vedi pag 13 testimonianza A
ls vedi pag 14 testimonianza A
[5] vedi verbale di SIT di E K J in data 14.02.2016
[6] vedi pag. 19 testimonianza L Si <
vedi verbale di arresto dell'imputato, in atti

[24] vedi pag. 15 esame imputato

[9]-vedi pag. 19 esame imputato

sessuale subita quello stesso giorno da una connazionale e introducendo la circostanza, del tutto incoererente, che Y ” in passato era stata sottoposta a un taglio cesareo : “ *quello che volevo dire inizialmente per quello dicevo mia compagna purtroppo ha avuto un parto cesareo e nel momento in cui c ’e ’ stato quel problema nel mi paese c ’e ’ stata una violenza, che l'abbiamo vista su internet ,,, che avevano ammazzato una ragazza, che l’avevano violentata, gli avevano messo delle bottiglie... e l’avevano bruciata ...abbiamo parlato di quello... io l’unica spiegazione che ho è che magari abbia messo insieme tutto quanto per dire una cosa che non è mai successa ”* .
Ad avviso del Tribunale l’imputato, dunque, non solo rende un racconto fantasioso, ma non offre alcuna spiegazione per giustificare la decisione della compagna di formulare nei suoi confronti una falsa accusa, quando tra loro non ci fu neppure un rapporto sessuale.

L’uomo ha poi dato la sua personale versione di quanto accaduto il 19 novembre successivo, riferendo sostanzialmente che la Q , mentre stavano cenando insieme, l’aveva accusato
di trascurare lei e il bambino; era nata una discussione, la donna si era rifugiata in camera sua *"adirata” e* l’imputato l’aveva raggiunta, “ *cercando di tranquillizzarla”* .
Y però aveva iniziato a urlare, ingiungendogli di andarsene immediatamente da casa, con la minaccia che per lui “*altrimenti sarebbero stati guai",* lasciandogli intendere che avrebbe interessato le FF.OO.
Sempre secondo il racconto di A , Y , nel vedere che lui non dava alcun cenno di
allontanarsi, e anzi insisteva perché si calmasse, ebbe un attacco di rabbia e prese a battere la testa contro il muro; poi si diresse verso la porta, con il chiaro intento di andare sul pianerottolo e *“fare casino”,* al fine di attirare l’attenzione dei vicini.
Racconta l’imputato che a quel punto, temendo il coivolgimento degli agenti di PG, aveva *“abbracciato”* la compagna, cercando di farla calmare, ed entrambi erano inciampati nei giocattoli abbandonati da D sul pavimento; poi siccome Y continuava a divincolarsi, gridando che voleva uscire, stando sopra di lei l’aveva trattenuta per le braccia, dicendole che era lui il più forte.

Dunque R ammette le modalità della costrizione come ricostruite dalla Q (in particolare il posizionamento a terra della vittima e il trattenimento per le braccia), sebbene sostenga che sia stato un modo per impedire alla donna di fare del male a lui e anche a sé stessa.
A parere dell'imputato l'unica spiegazione plausibile dell'accusa rivoltagli dalla compagna è che questa abbia frainteso i suoi gesti; *"sul contrasto tante volte lei alza le mani e io tante volte la abbracciavo, gli prendevo le braccia e l'abbracciavo perché dicevo, evitare di farsi male, di farsi male lei o mi facesse a me del male. Tante volte gli dicevo non ti devi comportare così perché guarda che io sono più forte di te e questo magari è inteso anche così ... io non so " ,*[26]
Anche in questo caso, si tratta di una mera allegazione difensiva, al pali di tutte le dichiarazioni rese da AR M. Non contribuiscono certo a scalfire il solido impianto probatorio a carico dell'imputato le dichiarazioni del teste della difesa D G , che lo ha conosciuto nel 2010, per motivi di lavoro.

Il D nel corso della sua testimonianza si è ampiamente soffermato a tessere le lodi
dell'uomo descrivendolo come un ottimo lavoratore e, soprattutto, una persona tranquilla, *"un pezzo di pane, mai avuta scatti d' ira non si arrabbiava mai, veramente* " [1], a differenza della sua compagna, che pure ammette di avere incontrato solo una volta, a pranzo, poco prima della sua deposizione dibattimentale.
Al riguardo il teste ha precisato che era stato l'amico a confessargli " *qualche volta quando lo vedeva un po' triste"* [2] di non andare d'accordo con la convivente, a causa del pessimo carattere della donna, e che lui non aveva avuto difficoltà a credergli, tenuto conto della sua indole, estremamente pacifica; né dubitò che R ' ' stesse mentendo quando, in seguito, gli rivelò in lacrime, che la compagna lo aveva accusato ingiustamente di avere molestato la propria figlia.[3]

Appaiono del tutto inconsistenti anche le argomentazioni difensive rivolte a dimostrare l'inattendibilità della persona offesa, sottolineando, nell'ordine, che la Q non si è costituita parte civile, cha rimesso la querela, che in

dibattimento ha negato fermamente in più occasioni la violenza sessuale e, da ultimo, che la stessa è tornata a vivere con A; R M Orbene, come noto, la mancata costituzione di parte civile da parte della querelante depone, invero, per l'attendibilità e credibilità della stessa, in quanto indicativo della mancanza di un interesse economico, che potrebbe giustificare accuse pretestuose.
Parimenti, la rimessione di querela intervenuta nelle more del procedimento e la negazione in dibattimento di quanto in precedenza denunciato da parte della Q sono indicativi non già di scarsa genuinità della stessa, quanto del timore di subire ritorsioni da parte dell'imputato, timore che peraltro la persona offesa ha più volte evidenziato nelle sue dichiarazioni pre-dibattimentali (al riguardo si richiama l'ordinanza di questo Tribunale in data 24.04.2016).
E' emblematico dello stato di intimidazione e paura in cui la Q è stata costretta a vivere a opera dell'imputato, pure quanto la stessa dichiarò alle FFOO prima del processo; è infatti appena il caso di ricordare che la donna, già in sede di denuncia querela del 17 ottobre 2016, chiese di essere collocata con i figli in una struttura protetta, perché temeva le ripercussioni del compagno.
Inoltre in data 13 gennaio 2017, assunta a sommarie informazioni testimoniali dagli agenti di PG del Commissariato di Pubblica Sicurezza Y ammise di essersi decisa a denunciare il compagno solamente nell'ottobre precedente, poiché aveva paura, specificando di essere intenzionata a ritirare le querele per ritrovare la propria tranquillità " *voglio uscire da questa* o *storia, vorrei anche ritirare la denuncia perché questa situazione non mi fa stare serena" [4],* oltretutto introducendo alcuni elementi fattuali a favore dell'imputato.[5]
Anche l'atteggiamento tenuto in udienza dalla donna è assolutamente coerente con il comportamento di una persona soggiogata e impaurita, sottoposto ad un sistema di vessazione, gestita come una cosa di proprietà dal suo compagno.

Né può inficiare la valenza probatoria di quanto dichiarato da Q Y S la circostanza, anch'essa evidenziata dalla difesa, che la donna, nonostante i fatti denunciati, abbia

ripreso la convivenza con l'imputato, in concomitanza con la revoca della misura cautelare, e ancor prima, nel corso delle indagini, dopo avere lasciato la Comunità, se solo si consideri che tale comportamento[44] *ambivalente e fluttuante"* [6] è caratteristico delle vittime di violenza intra familiare. Quanto al mancato intervento della A Q h I nei due differenti episodi di violenza sessuale contestati all'imputato, è la stessa persona offesa a dirci che la ragazza non era in casa, proprio nelle dichiarazioni dibattimentali più volte richiamate dalla difesa [7] né le FFOO rilevarono il contrario nel corso del loro intervento in data 19 novembre 2016.

Orbene, tutte le risultanze istruttorie rivelano un quadro di abituale sopraffazione e abuso da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa, tanto che gli episodi stigmatizzati dall'accusa corrispondono solamente ai momenti più eclatanti di un perenne clima intimidatorio, svalutativo e vessante.
Non stupisce affatto che Y abbia confidato le violenze subite dal compagno fin dal 2011 solo alla sorella Q R J maggiore di qualche anno e con cui la persona offesa
aveva un rapporto molto stretto (risulta che le due donne si sentivano quotidianamente), senza farne alcun accenno a Y , ciò evidentemente per una più che comprensibile forma di vergogna verso la propria figlia, e soprattutto per non farla preoccupare, tanto da raccontarle, mentendole, di essersi provocata il grave trauma all'orecchio cadendo dalle scale.
Né può destare meraviglia che Y- , disattendendo i consigli della sorella, abbia evitato di denunciare R< i, per timore delle reazioni violente di questi e nella paura di essere letteralmente buttata in mezzo alla strada; senza contare che la stessa persona offesa (e R ì Je lo ha confermato) ha ammesso di essere stata comunque sempre innamorata del partner e desiderosa, come spesso accade in situazioni simili, di mantenere la famiglia unita nella speranza che le continue vessazioni cessassero.
La po Q _ è credibile ed affidabile nel proprio narrato, anche quando parla della querela, scaturita dopo il grave litigio dell'ottobre 2016, dalla finale

ribellione a un crescendo di violenza divenuto intollerabile, tanto più in quanto ormai interessante anche i figli.
Difatti, nel predetto episodio, oltre a Y , che la madre dell'imputato buttò con forza contro la parete dopo averle storto alcune dita della mano, fu coinvolto il piccolo D , il quale rischiò di farsi male, mentre veniva sballottato tra la mamma e la nonna che se lo contendevano; oltretutto il poverino, a causa delle esplosioni di rabbia del padre, soffriva di attacchi di incontinenza.

Le dichiarazioni dei testimoni e gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento raccontano una vicenda familiare altamente conflittuale, costellata di abituali e ripetuti episodi di minacce e ingiurie poste in essere da A R M , spesso accompagnate da percosse, a danno della compagna Q Y S alla presenza del figlioletto D , in tenerissima età;

Yoli
Susan
le condotte violente dell'imputato si sono ripetute nel tempo, in un excalation di intensità, per circa cinque anni, (la donna riferisce solo un periodo di sospensione delle condotte per qualche mese, in concomitanza con la nascita del figlio minore), fino ad integrare i connotati dell'abitualità e ad elevarsi a vero e proprio stile comportamentale.

All'esito del dibattimento è emerso infatti che l'imputato ha sottoposto la compagna a un penoso regime esistenziale, connotato da abituali vessazioni e prevaricazioni, estrinsecate non solo attraverso violenze fisiche ma anche, e forse soprattutto, attraverso costanti umiliazioni psicologiche, che provocavano lo svilimento della personalità della donna minandone l'autostima e cagionandole uno stato di prostrazione e vergogna oltre che di paura, motivo per cui era incapace di reagire ai soprusi.
In proposito non può non sottolinearsi che R ben sapeva come ferire ì le frasi di ingiuria e disprezzo che le rivolgeva non avevano contenuto generico, ma colpivano nel segno, rimarcando gli aspetti di maggiore vulnerabilità della vittima (" *non vali niente come madre .. .sei una puttana ... .una cagna...* ") e la donna si sentiva in colpa per avere lasciato in la propria figlia poco più che bambina, rifacendosi una famiglia in Italia.

Come se ciò non bastasse, l'imputato non perdeva occasione per fare sentire Y ancor piu in difetto, accusandola di non essere in grado di educare la figlia e di essere un pessimo esempio per lei, a causa della gravidanza in giovane età e della mancanza di istruzione.", *tua figlia è venuta qui per studiare, non per uscire e andarsene in giro a fare la puttana vuoi che tua figlia rimanga incinta a vent'anni? ...poi senza un futuro? ...guarda che si ritroverà come te",* denigrandola sia come donna sia come madre e minandone ulteriormente l'autostima.
Altrettanto mirate erano le minacce che l'imputato, profferiva alla persona offesa : *"ti butto fuori di casa ..."* e Y , con un lavoro saltuario, un figlio piccolo e un'altra che ancora studiava a carico si sentiva alla mercè dell'uomo, l'unico che percepiva imo stipendio regolare.
Rappresenta un'ulteriore manifestazione della assoluta mancanza di rispetto e considerazione per la compagna da parte di R , il suo atteggiamento equivoco nei confronti della figliastra; l'uomo infatti non si pose alcun problema a cercare continuamente un contatto fisico con Y , instillando più o meno inconsapevolmente nella persona offesa il dubbio che l'amato le preferisse la figlia, molto più giovane di lei, e ciò costituiva ulteriore motivo di sconforto e di prostrazione per la vittima, che si sentiva svilita ed emarginata.

R i, inoltre, nel corso dei violenti litigi con la compagna sfogava spesso su di lei la propria indole violenta, tirandole con forza i capelli, strattonandola e colpendola al volto con schiaffi.

Solo per scrupolo, si evidenzia che, comunque, ai fini della configurabilità del reato *de quo* non sono indefettibilmente necessari comportamenti di violenza fisica o vere e proprie lesioni o percosse essendo sufficiente ad integrare il delitto una catena ininterrotta di molestie di vario genere, ingiurie, vessazioni, violenza psicologiche e quanto altro renda estremamente disagevole e penosa l'esistenza dei familiari.
Nei fatti come sopra esposti sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti di cui all'art.572 cp sub a).

Parimenti, deve ritenersi raggiunta la prova anche in ordine all'elemento soggettivo del reato, in quanto la reiterazione, in tempi ravvicinati, degli

episodi di violenza verbale e fisica, e la portata degli stessi portano ad escludere che R non si rendesse conto della situazione in cui la compagna era costretta a vivere a causa della propria condotta

Attesa la natura del legame intercorso tra la persona offesa e l'imputato, pur non sposati ma conviventi da parecchi anni e genitori di un minore, ricorrono nel caso di specie le condizioni di applicabilità dell'art. 572 c.p.
Come noto, con tale norma, il legislatore intende tutelare, oltre alle situazioni familiari giuridicamente inquadrate, quali quelle matrimoniali ovvero alla famiglia intesa come convivenza fra ascendenti e discendenti, comunque di natura parentale, anche le condizioni di fatto, purché fondate su stabili e consolidate relazioni d'affetto, cioè in un progetto di vita comune connotato da reciproca assistenza e solidarietà.
Deve dunque essere affermata la penale responsabilità di A R M per il reato di cui al capo a).
"'Nulla quaestio" neppure in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di violenza sessuale di cui al capo b), che nel giudizio di comparazione risulta il delitto più grave, e assume rilevanza anche quale manifestazione ulteriore dell'atteggiamento prevaricatorio espresso dall'uomo in pregiudizio della compagna, in qualunque ambito della loro relazione personale.
Emerge infatti che nel settembre 2016 la donna venne trascinata a forza dall'imputato in camera da letto, brutalmente privata degli indumenti, e costretta a subire un rapporto sessuale per via vaginale con eiaculazione.
L'episodio di abuso viene ripercorso nei particolari dalla persona offesa sia con riferimento al contesto dell'azione (minaccia con un birillo giocattolo, brutale afferramento per i capelli) sia con riferimento al dissenso espresso verbalmente (dicendo al compagno di smetterla) e fisicamente (pianto e tentativo di sottrarsi alla presa dell'uomo).
La circostanza che in dibattimento Y richiesta di ricostruire i fatti del settembre 2016, sia scoppiata in pianto, rappresenta poi un ulteriore elemento rafforzativo della sussistenza della violenza e della veridicità del suo narrato.
Si noti poi come l'uomo, non appena ebbe raggiunto il proprio soddisfacimento sessuale, se ne sia andato nella stanza accanto a guardare la televisione, lasciando la compagna a piangere sul letto, come se nulla

fosse accaduto; ciò a riprova della sua convinzione di poter utilizzare la compagna a suo piacimento, come le ripeteva di continuo.

Altrettanto particolareggiata la ricostruzione dell'aggressione a sfondo sessuale in data 16 novembre successivo, che A non riuscì a portare a compimento solo grazie alla forte
reazione della vittima.
L'episodio è poi riscontrato nei dettagli dalla testimonianza della L e da quanto rilevato dagli operanti all'esito della verifica sul cellulare di Y, nonché dalla testimonianza di Q F J alla quale la sorella raccontò di essere stata aggredita da R , il quale voleva " *fare sesso* " contro la sua volontà, e di essere riuscita a divincolarsi, specificandole persino di essersi fatta male alla schiena con i giocattoli lasciati a terra dal bambino.
Sussiste l'aggravante dell'aver agito in presenza di un minore prevista dall'art. 61 n. 11 quinquies cp, considerato che il figlio della coppia, D , nato nel dicembre 2013, durante i fatti contestati da quella data in avanti si trovava sempre a casa con i genitori (circostanza peraltro ammessa anche dallo stesso imputato).

Irrilevante che il bambino possa anche non avere materialmente assistito alle azioni del padre, come sostenuto dalla difesa, perchè stava dormendo o semplicemente si trovava in un'altra stanza (per altro contigua in quanto l'appartamento - che misura in tutto cinquanta metri quadri - è composto da due stanze, angolo cottura e bagno) atteso che la richiamata circostanza aggravante è configurabile ogniqualvolta un soggetto minore di età percepisce la commissione del reato. E ciò anche quando la sua presenza non sia visibile dall'autore il quale tuttavia ne abbia avuto la consapevolezza o avrebbe dovuta averla usando l'ordinaria diligenza

Così accertata la penale responsabilità dell'imputato A R M) per i reati a lui ascritti sub a) e b), si ritiene che tali reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso, volto a prevaricare e svilire la compagna, così da considerarsi unificati dal vincolo della continuazione.
Sotto il profilo sanzionatone, il Tribunale ritiene che all'imputato, soggetto incensurato e radicalizzato sul territorio italiano, possono concedersi le attenuanti generiche in considerazione del corretto comportamento

processuale: l'imputato infatti ha sempre partecipato alle udienze e prestando il consenso ad acquisire alcuni atti di indagine ha consentito una rapida definizione del processo.
Tali attenuanti sono da considerarsi prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p.

Pertanto, avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua per A P M. la pena finale di anni quattro di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di violenza sessuale consumata nel settembre 2016 di cui al capo b) anni cinque di reclusione, ridotta in forza delle attenuanti generiche fino ad anni tre e mesi quattro di reclusione e aumentata di mesi due per la continuazione interna con l'episodio di tentata violenza sessuale del novembre 2016 di cui al capo b). La pena di anni tre e mesi sei di reclusione così determinata deve essere ulteriormente aumentata di mesi quattro per la contestata e ritenuta continuazione esterna con il reato di maltrattamenti di cui al capo a).

Alla condanna segue, *ex lege,* quella al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare, nonché ai sensi dell'art. 609 nonies c.p., l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e amministrazione di sostegno, nonché dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 544 comma III epp, in relazione al carico di lavoro di ciascun Giudice della Sezione, si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza

P.Q.M

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

A R M , nato in ili .1980, responsabile dei delitti allo stesso
ascritti, in continuazione tra loro, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione.

CONDANNA

l'imputato alla rifusione delle spese processuali ed alla rifusione delle spese della propria custodia cautelare.

Visto l'att. 609 nonies c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 25.9.2018

Il Giudice est.

---

[1] -vedi pag. 11 testimonianza Di... _ G

2n vedi pag. 9 testimonianza D > Gì

[3] -vedi pagg. 9 e 10 testimonianza Di G
vedi verbale SIT rese dalla versona offesa in data 13.01.2017 .

[5] -si noti poi che all'udienza preliminare del 17.5.2017, la Qi ribadiva la propria volontà di rimettere tutte le querele nei confronti di A
R M (e Ag C :), talché il G.U.P pronunciò nei confronti dei coimputati sentenza di non doversi procedere
relativamente al reato di cui all'art. 582 cp., l'unico non procedibile d'ufficio.

[6] vedi pag. 11 requisitoria del Pubblico Ministero

[7] vedi pag. 28 trascrizioni testimonianza Q

(Dott. Fabio Processo)
Il Presidente

Mariolina Panasiti)

[22] vedi pag. 20 esame imputato
[25] vedi pag. 15 esame imputato
#

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice
Dott. Mariolina Panasiti
ha emesso
SENTENZA
nel procedimento a carico di:
D M
Nato in '1974

sottoposto per questa causa la misura cautelare dell' allontanamento dalla casa familiare a partire dal 13/6/2016 con decreto che dispone il giudizio in data di 18 novembre 2016 -scadenza termine di fase 18.11.2017 *j*

revocata misura il 28.9.2017 •

Imputato

/

1. Del reato p. e .p. dagli artt. 570 comma uno al comma due numero due CP, perché, serbando condotta contraria all'ordine alla morale della famiglia, precisamente disinteressandosi completamente dei figli M C (di anni sei) e M D C (di quasi due anni), allontanandosi

   dalla casa di coabitazione anche in orari notturni e non corrispondendo alcun che per il mantenimento, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerente alla potestà genitoriale faceva mancare i mezzi di sussistenza i figli minori.

In Milano dalla 2014 in permanenza attuale

2. Del reato p. e .p. dagli artt. 572,61 co. 1 n. 11 quinques, 81 cpv. c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, maltrattava A B anche alla presenza dei

   figli minori M C (di anni sei) e spazio M. D . C (di quasi due anni),

   di cui peraltro si disinteressava, costringendo la donna e i minori stessi a penose condizioni di vita, in particolare:

- ingiuriando molte occasioni la persona offesa con espressioni offensive del tipo "sei una puttana" e

  simili;

- minacciando in più occasioni di morte la persona offesa;

- minacciando di morte, anche con l'uso di un coltello puntato verso il collo della figlia minore e della

  stessa persona offesa (fatti comunque contestati in appresso).

  Con l'aggravante di aver commesso il reato in presenza di figli minori.

In Milano dal 2014 in permanenza attuale

3. Del reato p. e ,p. dagli artt. 610 co. 1 e c. 2, 61 n. 2 c.p., perché, con violenze minaccia, consistite nel puntare alla gola della figlia M. D C di quasi due anni, un coltello da cucina
e nel proferire all'indirizzo della convivente A E le seguenti parole *"se mi*
togli bambini io ammazzo tutti posso stare in casa perché ci sono qui i miei figli"', nel puntare successivamente il coltello in direzione di D M (figlia della B lata da precedenti unione) e infine alla gola della donna e nel proferire la seguente frase
"chiunque mi porta vìa i figli l'ammazzo, ammazzo i nostri figli mi ammazzo"', nel proferire pochi minuti dopo sempre all'indirizzo della donna la seguente minaccia alla presenza della vicina di casa A C *"io ti ammazzo ti porto via le bambine ",* costringeva A B
a tollerare la sua presenza nella casa affittata dalla stessa malgrado i maltrattamenti in atto e già contestati e la fine della relazione sentimentale.
Con l'aggravante di aver commesso un reato al fine di eseguire il reato di cui al capo 2). In Milano il 29 maggio 2016

Fatto
Svolgimento del processo
E
Motivi della decisione

Con Decreto che dispone il giudizio in data 18 novembre 2016 l'imputato veniva tratto a giudizio per innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica.

In sede di costituzione del rapporto processuale con le parti, la p.o. veniva rimessa in termini per la costituzione di parte civile, come da ordinanza contenuta nel verbale in data 12 luglio 2017.

Si procedeva quindi ad istruttoria dibattimentale come da ordinanza di ammissione delle prove.

Venivano esaminati i testi **Agente R C F La p.c. A B C A , D M B AV G , N** P M

Indi, in esito alla discussione, le parti concludevano come segue:

il P.M.: affermarsi la penale responsabilità del l'imputato, e condannarsi lo stesso per tutti i reati contestati alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, ritenendo più grave il reato di cui al capo due, in continuazione tra loro tutti i reati.

la P.C.: depositava conclusioni scritte, note di udienza istanza di liquidazione in riferimento al patrocinio al quale Pia parte civile era stata ammessa.

la Difesa: mandarsi assolto l'imputato in riferimento le imputazioni contestategli; in via subordinata assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in estremo subordine

minimo della pena e benefici di legge. Depositava il difensore istanza di liquidazione in riferimento al patrocinio a spese dello Stato al quale l'imputato era stato ammesso

// materiale documentale prodotto

la difesa produceva ricevute di pagamento effettuate dall'imputato nei confronti della parte civile per svariate somme riferite all'anno 2018; documentazione bancaria riferita alla prelevamento di contanti da parte della parte civile sul conto corrente intestato all'imputato, come avvenuto alla data del 27/6/2013 per euro 4000; ulteriori ricevute di pagamento di plurime somme riferite agli anni 2016 e 2017, effettuati dall'imputato nei confronti della persona offesa del, documentazione riferita ai minori proveniente dalla regione Lombardia azienda sanitaria al specificamente riferita a interventi psicologici di sostegno alla genitorialità; fotografie tratte da supporti informatici scattate alle date del 13 aprile 2013, 30 giugno 2013 6

agosto 2013; 19 luglio 2014; 5 luglio 2015; 7 agosto 2015; 21 agosto 2015; 6 settembre 2015; 27 dicembre 2000 e 15; 27 dicembre 2015 ancora; 29 dicembre 2015; 10 aprile 2016; ancora 10 aprile 2016; 17 dicembre 2015; 25 dicembre 2015; 6 gennaio 2016; 15 giugno 2014; 22 dicembre 2013; 6 aprile 2015; 6 aprile 2015 ancora; 14 dicembre 2015.

I fatti emersi a seguito dell'istruttoria dibattimentale

Testi dedotti dal P.M.

L'Agente R C F della Polizia di Stato, dedotto dal P.M. dichiarava di essere intervenuto presso la abitazione della p.o. alle 16,40 del 29.5.2016, su richiesta della p.o. la quale indicava che precedentemente, quattro ore prima, più precisamente alle 12.00 di quella giornata, aveva avuto una lite con l'ex compagno, che la aveva minacciata. La richiedente aveva indicato di vivere ancora sotto lo stesso tetto con l'uomo, anche se la relazione era finita. Al momento dell' intervento. Era presente nella abitazione solo la richiedente e non anche l'imputato, questo essendo sopraggiunto durante l'intervento. In quel contesto aveva appurato, unitamente al Collega V che la p.o. aveva portato i bambini dalla vicina di casa. La richiedente indicava di avere chiamato solo quattro ore dopo i fatti in quanto aveva avuto necessità di calmare i bimbi piccoli. Nel corso dell'intervento non aveva constatato nulla di rilevante; era stata la richiedente ad indicare all'interno del lavandino un coltello con il quale indicava avere l'imputato minacciato la bambina più piccola ed anche essa stessa. Tramite la Centrale Operativa aveva appurato che vi erano stati precedenti segnalazioni ed un altro intervento nel 2015. La vicina di casa veniva identificata per tale C . La
richiedente non palesava alcun segno sul corpo, ma era soltanto scossa; i bimbi sembravano tranquilli. Ad un tratto era rincasato l'imputato, che palesava di essere tranquillo. Senza che costui opponesse alcunché lo aveva condotto in Questura per i rilievi foto dattiloscopici, dopo di che era stato rilasciato.

In quel contesto la richiedente/denunziante aveva descritto l'episodio in maniera lucida e precisa. Aveva anche riferito di non avere mai subito violenze fisiche, ma di avere registrato solo litigi verbali ed indicava che quello era il primo episodio in cui si era verificato un fatto rilevante con il convivente.

Lap.c. A B dichiarava di avere avviato la relazione con l'imputato otto anni prima;
la relazione procedeva bene fino alla nascita del loro primo bimbo, M , nato nel 2010: dopo la nascita del bambino il compagno aveva iniziato a stare sempre meno in famiglia e a declinare le sue responsabilità; di seguito aveva iniziato a tradirla; conseguentemente erano sorte discussioni per i tradimenti, con argomenti sempre distruttivi del loro rapporto. Era poi nata un'altra bimba, C , nel 2011. Avevano proseguito la relazione per un altro anno, anche se già quando era nata la bimba C , la relazione era già sostanzialmente chiusa. L'uomo usciva sempre più spesso per suo conto. All'inizio della relazione l'imputato lavorava e quindi provvedeva a fare la spesa alimentare per la famiglia. Nel 2011 non

lavorava più. Precedentemente faceva I' operaio magazziniere. A seguito della morte di suo fratello, l'uomo aveva iniziato a chiedere delle aspettative, fino a quando non era più rientrato a lavorare. Soleva invitarlo a portare il suo curriculum in giro, cosa che l'uomo faceva, anche se avrebbe potuto portarne qualcuno di più. Si tratteneva a casa fino alle 18,00, dopo di che usciva con gli amici e rientrava verso le 2,30/3.00. Tramite il proprio datore di lavoro, nel 2014 era riuscita ad ottenere per l'uomo un lavoro quale addetto alle pulizie, che l'uomo aveva iniziato, ma dopo un mese si era licenziato. Nel mese che in cui aveva lavorato aveva contribuito al mantenimento della famiglia.

Aveva chiamato la polizia anche quando il bambino M aveva 9 mesi, perché il compagno aveva portato con sé il bimbo dicendole che non lo avrebbe più visto. L'uomo però era tornato a casa. Il fatto era avvenuto nell'ottobre/novembre del 2010. Più precisamente, in quel contesto, al rientro da una gita in montagna il compagno si era preparato per uscire e il bimbo insisteva nel volere uscire con il padre, ma l'uomo era uscito senza preoccuparsi del bimbo, dicendole che il bimbo non era con lui; non trovando il

bimbo, aveva chiamato i CC. ; proprio mentre era al telefono con i CC. , aveva trovato il bimbo, in quanto, evidentemente, l'uomo lo aveva riaccompagnato a casa. Aveva maturato il convincimento che il compagno avesse portato il bimbo con sé negandole però la circostanza. Si era adirata tantissimo, ed avevano discusso, al punto che non voleva più farlo entrare in casa. Erano stati i Carabinieri a dirle che non poteva non farlo entrare a casa.

Il 29 maggio 2016 verso le ore 13,00, mentre stava preparando il pranzo e l'uomo dormiva in salone sul divano letto, era sorta una discussione per degli insetti nel condominio; era conseguita la discussione e l'uomo la aveva insulta, dicendole "puttana, tu, tua madre e tua figlia" ; il compagno si era quindi portato in cucina presso di lei; aveva quindi comunicato all'uomo che la relazione era finita e che quindi era meglio chiuderla definitivamente; l'uomo aveva però preso un coltello ed aveva iniziato ad agitarlo in aria, dicendo che avrebbe ammazzato chiunque gli avesse portato via i bimbi. Gli aveva detto quindi di uscire e di andare a farsi la sua vita altrove, perché la sua condotta non era compatibile con una vita familiare. Non era in grado di ricordare se il compagno avesse detto agitando il coltello di voler stare in casa (a seguito di contestazione ex art. 500 c.p.p., la teste indicava che effettivamente l'uomo aveva detto che poteva stare in casa perché c'erano i suoi figli). Aveva quindi preso il coltello e lo aveva puntato verso la sua gola. La bambina piccola, C era con loro in cucina, e l'uomo aveva rivolto il coltello verso la gola della bambina, anche se chiudeva la lama tra le pani per non farla vedere alla bambina. Non aveva puntato il coltello ad altri dopo che lo aveva puntato alla gola della bambina. La propria figlia grande, M sentendo gridare e sentendo dire coltello, si era portata in cucina ed aveva portato via la sorellina. L'uomo non aveva mai puntato il coltello nei confronti di M . Successivamente aveva proseguito nel puntarle il coltello, mentre aveva anche chiuso la porta della cucina. Aveva, quindi personalmente aperto la porta della cucina per portarsi nell'ingresso; nel frattempo l'uomo aveva lasciato il coltello in cucina e si era portato in ingresso. Il compagno aveva chiamato la vicina C , che nel frattempo era sopraggiunta e cercava di calmarlo.
Il compagno diceva alla C , facendole vedere il coltello, che avrebbe ammazzato tutti se gli
avessero portati via i bimbi. La C aveva chiesto di portare i bimbi presso di lei. Successivamente
l'uomo si era preparato ed era uscito per andare ad una festa. Dopo essersi personalmente calmata, era andata dalla vicina per prendere i bimbi e dopo aveva chiamato la Polizia, spiegando anche il motivo per cui non li aveva chiamati subito. Quello stesso giorno aveva sporto querela recandosi in Commissariato. Gli appartenenti alla Polizia di Stato quando si erano portati presso la sua abitazione, avevano chiamato l'uomo e lo avevano aspettato.

Negli ultimi anni di convivenza il compagno si era comportato male, le aveva mancato di rispetto e non le aveva dato il suo sostegno. Per ogni minimo disguido soleva insultarla; rientrava di notte a volte ubriaco e voleva avere dei rapporti le causavano disagio. Soleva insultarla e minacciarla dicendole che poteva portare via i bimbi; una notte la aveva

minacciata di morte perché voleva fare il passaporto alla bimba piccola, mentre lei si opponeva, ma al mattino aveva fatto lo stesso il passaporto. Nel corso di quel battibecco le aveva detto “ti ammazzo”, ma il giorno dopo si era scusato.

Dopo l’episodio del coltello il 29 maggio 2016, non era più ritornato a casa.

Per il mantenimento dei figli le aveva dato 100,00 euro nel mese di dicembre e 50,00 euro recentemente.

Aveva fatto due esposti in passato nei confronti dell’uomo che poi aveva ritirato per paura ulteriori intemperanze.

L’uomo voleva che i bimbi fossero educati con la religione musulmana. I bambini erano stati battezzati secondo la religione islamica.

Per quanto riguardava il passaporto della bambina, costei ne era in possesso da un anno e mezzo; il bimbo lo aveva fin dal nel 2010, dopo la nascita. Si era recata anche lei al consolato per il passaporto del bimbo, mentre non aveva dato alcun consenso o alcuna procura per il passaporto della bambina, ma l’uomo era riuscito ugualmente ad avere il passaporto.

I motivi delle loro frequenti discussioni erano dovute al fatto che il compagno usciva spesso e si faceva le sue serate; inoltre, perché mancava il denaro. Infine perchè la tradiva, in quanto aveva saputo di quattro

tradimenti. I litigi erano dovuti anche al fatto che l'uomo non lavorava, tanto che per un periodo soleva consegnargli 10/20 euro allorquando usciva, fino al 2011, allorquando aveva deciso di non corrispondergli più alcunché.

L'uomo soleva uscire ed anche bere a causa del malessere che aveva iniziato ad accusare dopo la morte del fratello; si erano anche recati dallo psicologo per un paio di sedute.

Allorquando l'uomo lavorava faceva la spesa per la famiglia e contribuiva al vestiario dei bambini.

Dopo la morte del fratello era rimasto sei mesi in e le aveva conferito delega per operare sul conto cointestato. Aveva personalmente prelevato denaro con la delega anche per quanto serviva all'uomo ed alla sua famiglia in

L'episodio del 29 maggio era stato scatenato dagli scarafaggi trovati in casa.

Non era mai stata picchiata, ma solo minacciata di morte per la problematica del passaporto della bambina.

Complessivamente riferiva la persona offesa di essere stata minacciata di morie dall'imputato in due occasioni, l'una né l'occasione in cui l'imputato intendeva fare il passaporto alla bambina; l'altra in occasione dell' episodio narrato che ha portato poi al sequestro del coltello da parte degli operanti. Per il resto segnalava di essere stata fatte oggetto talora di insulti, quali *"puttana, tra madre e figlia"*. Specificava della maggior parte delle discussioni avveniva perché l'uomo alla sera usciva spesso e non era d'accordo con tale condotta che non reputava compatibile con un'analisi familiare; in tali occasioni, in particolare, ['imputato soleva risponderle che avrebbe fatto quello che voleva, determinando in lei ancora più irritazione. A seguito della morte del fratello l'uomo si era sentito un po' "perso" e aveva, anche iniziato a bere.

C A

Ha indicato di conoscere la p.o. in quanto sua vicina di casa. Ricordava di un episodio nel corso del quale l'imputato aveva puntato il coltello alla gola della bimba di quattro anni e quindi si erano portati presso la sua abitazione. Il proprio appartamento era ubicato sullo stesso pianerottolo rispetto a quello della p.o. e dell'imputato. Data la vicinanza degli appartamenti ogni tanto li sentiva litigare. **Nel corso dei litigi sentiva che entrambi i conviventi gridavano, dato che li udiva tutti e due.**

Il 29.5.2016 verso le 11,00/11.30/12,00, mentre era intenta a cucinare l'imputato era andata a chiamarla. Prima aveva sentivo urlare. L'uomo aveva suonato al suo campanello e le aveva chiesto di andare presso di loro. Era andata nella abitazione ed aveva trovato la p.o. in piedi, la bambina in braccio all'uomo. Era entrata nel soggiorno. Entrambi le avevano raccontato la storia del coltello; anche la bambina C' gliela aveva raccontata. L'uomo diceva che era stata la compagna a puntare il coltello alla bambina. La bambina raccontava che era stato il papà a puntarle il coltello. Per calmare gli animi aveva preso i bambini e se li era portati a casa; i bimbi avevano mangiato da lei. Dopo erano andati dalla polizia. La p.o. era rimasta con i poliziotti, mentre lui era andato via. Non aveva comunque

visto il coltello in mano a qualcuno, ma solo sul tavolo della cucina. La bambina era impaurita. I bambini erano soliti recarsi presso la sua abitazione a fare una chiacchierata, ma non era mai capitato prima che fossero stati ospitati per litigi (tale indicazione la teste ribadiva anche a seguito di contestazione ex art. 500 c.p.p.). I bambini si erano in passato recati presso di lei sempre e solo spontaneamente. Anche nel corso dell'episodio in data 29 maggio non aveva sentito minacce profferite dall'uomo alla donna.

Non aveva assistito ad altri litigi; aveva solo sentito litigare; la donna non le aveva mai fatto delle confidenze.

D M , figlia p.o., riferiva che la madre e l'imputato si erano conosciuti 8 anni prima
e che il loro rapporto inizialmente andava bene; i problemi erano iniziati dopo la nascita del bimbo nel 2010; la madre era intenzionata a chiudere la relazione, ma il compagno non voleva chiudere la relazione e quindi era rimasto a vivere con loro fino allo scorso anno. La madre ed il convivente solevano litigare circa 5 volte al mese, con insulti pesanti e l'uomo che le diceva "troia, puttana''. I motivi di litigio erano dovuti al fatto

che l'uomo non lavorava e quindi non si prendeva cura della famiglia; vi erano poi dei tradimenti ed il fatto che l'uomo non sopportava la suocera; i litigi erano dovuti anche al fatto che l'uomo stava sempre fuori la sera. Anche la madre urlava all'indirizzo del compagno, ma questi urlava più forte. **L'uomo non aveva mai picchiata la compagna, al più le aveva dato qualche spintone, ed anche la donna lo aveva spinto.** In una occasione, allorquando il bimbo aveva pochi mesi, costui lo aveva portato via e aveva detto alla madre che non glielo avrebbe fatto più vedere. Era stata chiamata la Polizia. **L'uomo aveva detto che avrebbe ucciso tutti se non gli avessero fatto più vedere i bimbi.**

L' anno precedente c'era stato un litigio allorquando la madre aveva trovato uno scarafaggio e intendeva pulire e disinfettare tutto: l'uomo le aveva detto che era pazza perché si trattava di un semplice scarafaggio dei condomini. Da tale episodio entrambi avevano preso a rinfacciarsi reciproci malumori, portandosi in cucina e continuando a litigare; si era portata in cucina a prendere la bambina mentre la madre ed il convivente si erano chiusi in cucina a litigare; in quel contesto aveva sentito la madre dire all'uomo: ***"ma ti rendi conto di quello che hai fatto, hai puntato un coltello a tua figlia".*** Dopo era arrivata la Polizia. Era arrivata anche la vicina di casa a nome A ma quando era già successo tutto. Non poteva precisare se i bambini fossero già andati da A , ma quando era arrivata la Polizia c'era A

Non aveva visto l'uomo con il coltello in mano (anche a seguito di contestazione condotta ex art. 500 c.p.p. la teste ribadiva di non aver visto l'uomo con coltello in mano, e di essere sicura di ciò, ma di avere solo osservato che l'uomo aveva chiuso fuori dalla cucina la bambina. Ad ulteriore ed insistente contestazione, la teste indicava di avere visto il coltello con il manico verde e appuntito, ma lo aveva visto in cucina quando la scena era già successa. In quel contesto aveva udito l'uomo minacciare di ammazzare tutti se la compagna le avesse portato via i bambini.

Si era chiusa nella stanza e non sapeva indicare quando era sopraggiunta Aveva sentito l'uomo dire *"almeno abbiamo un testimone per questa discussione* "; al contempo aveva scorto la presenza di A L'uomo si era quindi allontanato; la sera aveva preso "le sue cose" ed era andato via. Era ritornato solo con i poliziotti per prendere le sue cose. Durante la convivenza aveva osservato che l'uomo in alcune giornate era affettuoso con i bambini, mentre in altre giornate li ignorava.

A volte tornava a casa ubriaco, ma non era violento, andava semplicemente a dormire.

Quando lavorava collaborava economicamente, quando non lavorava non collaborava o lo faceva pochissimo. Negli ultimi anni la madre ed il compagno non dormivano più insieme.

La loro relazione era di fatto finita dopo la nascita della bimba più piccola, nel 2012. La madre non lo aveva mai minacciato di non fargli vedere i bambini.

A casa comunque, soprattutto per i bambini più piccoli, non erano mai mancati generi di necessità e beni vari, in quanto la mamma faceva due lavori; erano anche sempre riusciti ad andare in vacanza. Aveva contribuito economicamente alle spese della famiglia con piccole somme allorquando aveva realizzato qualche "lavoretto" stagionale.

ESAME IMPUTATO

l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Testi dedotti dalla difesa

B A: , testimone dedotta dalla difesa, ha dichiarato di conoscere I' imputato da 7/8 anni e
di essere a conoscenza che aveva avuto un problema di coppia, tale confidenza fattagli dall'imputato circa un anno e mezzo or sono.

Per quanto riguarda al conflittualità di coppia, aveva assistito ad un episodio nella primavera del 2016, o nel mese di aprile o in quello di maggio, allorquando, nel tardo pomeriggio, tra le 19:00 e le 20:00 si trovava in un locale, A G , insieme ad imputato: era sopraggiunta la p.o. che aveva lanciato la

borsa verso l'imputato, lo aveva afferrato per i capelli e aveva spinto la sua testa contro la vetrina. La donna aveva insultato l'imputato, il quale non aveva reagito, e si era limitato a stare fermo e a farla sfogare.

Diverse altre persone che frequentavano il locale gli avevano riferito di problemi nella coppia, e, tra questi, C E , F L , che gli avevano riferito di altri episodi. Il C era presente, insieme a V R all'episodio narrato. Non aveva mai visto litigare l'imputato con alcuno. Conosceva l'imputato dal 2010; costui lavorava all'inizio come magazziniere in nero; era una sua costante quella di "arrangiarsi" sempre a fare qualche lavoretto, come verniciatura, sgombero locali. Passava spesso dal suo ufficio per fare le fotocopie del curriculum per distribuirlo in giro in cerca di lavoro stabile e comunque di una occupazione.

La borsa che la convivente dell'imputato aveva lanciato era una valigia, probabilmente contenente indumenti dell'imputato. Era solito incontrare l'imputato al bar per un aperitivo, tre o quattro volte a settimana.

Conosceva la p.o. solo quale compagna dell'imputato. Costui Nell'ultimo anno e mezzo/due anni aveva cominciato a riferire dei problemi che affliggevano la sua relazione sentimentale, mentre prima era molto più riservato. Non era in grado di dire se l'uomo avesse altre relazioni. Allorquando l'imputato era disoccupato, gli offriva, unitamente agli altri amici, la consumazione dell'aperitivo.

Quando era disoccupato l'imputato "si arrangiava" a fare imbiancature, e lavoretti vari: così che una volta aveva realizzato per P f operazioni di imbiancatura, lo aveva aiutato per lo spostamento di mobili, aveva effettuato un trasloco per tale F . Personalmente per un trasloco di alcuni mobili aveva corrisposto all'imputato 50,00 euro.

Nei primi anni della loro conoscenza per il 70% dell'anno lavorava come magazziniere; successivamente aveva iniziato ad "arrangiarsi" perché non trovava lavoro. Al momento lavorava stabilmente e, quindi, riusciva a vederlo meno.

Nell'ultimo anno e mezzo, da quando erano sorti i problemi con la convivente gli aveva parlato più spesso dei figli perché aveva difficoltà a vederli e gli mancavano.

L'imputato non si era allontanato il giorno della contestazione con i bambini senza il consenso della p.o.

Allorquando l'imputato lavorava stabilmente come magazziniere, era capitato anche di non ricevere la retribuzione per 2/3 mesi; la ditta era la A di

Il teste XL **G** citato a cura della difesa, riferiva di conoscere 1'imputato da diversi anni, dal 2011, e di essere con costui in buoni rapporti di amicizia; di frequentarlo 4/5 volte a settimana.

Ricordava che l'imputato per il lavoro aveva sempre avuto difficoltà, nel senso che a volte non trovava lavoro, mentre a volte anche se lavorava non lo pagavano; sotto il profilo lavorativo lo riteneva, pertanto, "un po' sfortunato". Anche nel gruppo degli amici l'imputato chiedeva aiuto e consiglio per il lavoro. Si prestava a fare di tutto, anche le pulizie e qualsiasi lavoretto gli venisse proposto. Quando aveva espletato l'attività lavorativa di magazziniere, lo avevano pagato in ritardo e solo parzialmente; tale attività aveva prestato per conto della FERCAM , presso la quale aveva lavorato circa 2 anni prima: presso la ditta lo chiamavano saltuariamente e non gli davano la busta paga.

Era a conoscenza che l'imputato cercava di fare di tutto per contribuire in casa, ma aveva molte difficoltà. Svolgeva qualsiasi lavoro gli fosse proposto, prevalentemente "in nero". Lo aveva visto talora acquistare dei regali per i bambini. Tutte le volte che riusciva a contribuire alla economia familiare lo faceva. Personalmente frequentava il bar A
G , e gli amici e un po' tutti gli avventori del bai
gli avevano riferito di un litigio tra l'imputato e la convivente, in particolare glielo avevano riferito tale A e E C .
Non aveva mai visto l'imputato litigare con alcuno.

Aveva frequentato anche la p.o., ma senza ricevere confidenze da costei. Neppure l'imputato gli aveva fatto confidenze particolari. L'imputato sembrava una persona tranquilla. Personalmente si recava al bar

verso le 21,00 e incontrava di solito l'imputato per qualche oretta, con una frequenza di una o due volte la settimana. L'uomo assai spesso andava via prima. L'imputato non è un bevitore accanito. Beveva l'aperitivo, o un paio di birre.

Sapeva che nella attualità l'imputato lavora presso una ditta di sicurezza, ed ha più tranquillità perché ha un contratto a tempo indeterminato.

N *P* M, teste dedotto dalla difesa, indicava di conoscere sia l'imputato he la p.o.; la conoscenza con l'imputato è databile al 2011. Quando aveva conosciuto l'imputato, costui lavorava per una azienda. Poi aveva avuto dei problemi perché mancava il lavoro; l'uomo era alla costante ricerca di un lavoro ed era anche successo che dopo aver realizzato dei lavori non veniva pagato. La situazione era peggiorata quando era morto il fratello dell'imputato, in quanto aveva la necessità di mandare denaro alla famiglia in , ove aveva anche altri tre figli. Ogni mese l'imputato mandava qualcosa alla famiglia in
; la medesima somma dava alla moglie/compagna che viveva con lui in Italia per i figli avuti con questa, senza fare distinzione tra i figli avuti dalle due donne.

Prima di iniziare la relazione con la p.o., l'imputato aveva avuto una relazione con tale S R , persona benestante S anche dopo che si erano lasciati, erogava denaro all'imputato per fare la spesa per i suoi figli. La relazione con S era terminata nel 2010. Aveva conosciuto la p.o. quando ancora aveva la relazione con S . La p.o. dopo tre mesi dall'inizio della relazione aspettava un bambino. L'uomo si è trovato quindi a dover decidere dato che la p.o. era incinta. Si lo aiutava economicamente anche quando la p.o. era

incinta. S lo ha aiutato economicamente fino a quanto p.o. non ha più voluto perché “la cosa gli suonava male”. S era molto affettuosa ed era stata vicina all’imputato anche quando aveva subito la morte del fratello.

La p.o. sapeva della relazione con S quando aveva iniziato la relazione con l’imputato, e la coppia aveva anche trascorso il Natale a casa di S quando S era in La storia con la p.o. era durata dal 2010 al 2015. Anche nel 2015 la coppia era andata in vacanza con i bimbi e con amici e, precisamente con tale D M. L’imputato è musulmano, però partecipava volentieri alle feste di Natale
dei bambini. L’ imputato non ha mai imposto la religione musulmana ai bambini. E’ un musulmano non praticante. Non lo aveva mai visto litigare con alcuno.

Per quanto a sua conoscenza, al consolato del si possono ottenere il passaporto per i bimbi senza la presenza o il consenso della madre. L’imputato vuole vivere in Italia e non vuole tornare in 1

A volte l’imputato gli aveva confidato di avere problemi con la convivente, nel senso che se lei lo chiamava lui tornava subito a casa.

Nei casi in cui la convivente usciva la sera, l’imputato restava a casa a tenere i bambini.

L’imputato la sera alle 21 era solito andare al bar. Nell’ultimo periodo la convivente si lamentava qualora l’imputato usciva la sera, in quanto era gelosa che potesse frequentare con altre donne.

A volte l’imputato al bar diceva di aver conosciuto altre donne, ma non si trattava di relazioni sentimentali. La p.o. era molto gelosa.

Nel 2014 l’imputato svolgeva “lavoretti” saltuari che riusciva a trovare. A volte gli aveva chiesto, ma solo indirettamente, del denaro, in circa due occasioni e gli aveva dato 50,00 euro. Era a conoscenza che l’imputato “si sbatteva” per trovare un lavoro, e personalmente quando lo vedeva in difficoltà gli dava qualcosa. Ogni mattina l’imputato tentava di trovare qualche lavoretto. Adesso aveva un lavoro stabile da qualche mese, presso l’OVS.

Per quanto a sua conoscenza la p.o. lavorava come massaggiatrice e leggeva le carte e non aveva difficoltà economiche

L'imputato faceva seguire a i bambini anche le feste religiose di rito cattolico, come il Natale.

Per quanto sua conoscenza l'imputato è una persona pacifica e pacifista, che non aveva mai visto litigare con nessuno, anzi riportare la calma qualora qualcuno fosse adirato.

Per quanto sua conoscenza l'imputato non ha alcuna intenzione di trasferirsi nuovamente in ma vuole permanere a vivere in Italia.

All’udienza del 28.3.2018 veniva esaminato il teste **D M**

Il teste riferiva che personalmente, insieme alla propria moglie ed al proprio figlio era stato in vacanza con l'imputato, sua moglie/compagna ed i suoi figli. Avevano trascorso insieme una settimana e mezzo/due settimane, o nel mese di luglio o in quello di agosto. La coppia degli amici D A era con i tre figli, i due dell'imputato e della convivente e la figlia solo della convivente. Era andato tutto bene e la vacanza si era svolta in un clima sereno. Dopo quel periodo si erano visti al compleanno del proprio figlio grande, il 26 settembre, e la coppia si era recata insieme al compleanno. Anche in quella occasione il clima era stato sereno.

Prima del 2015 si era recato presso la casa della coppia una sola volta. Precedentemente tra la coppia di amici c'erano stati solo litigi di coppia nei termini della normale conflittualità di una coppia. Non sapeva nulla dei problemi che avevano avuto; solo dopo aveva appreso che non stava più a casa. L'imputato non gli aveva mai raccontato che problema avesse avuto.

Durante la vacanza aveva trascorso circa 5/6 ore al giorno insieme alla famiglia dell'imputato.

L' imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere e rendeva dichiarazioni spontanee, indicando, con riferimento all'episodio verificatosi il 29 maggio 2016, al mattina, ricordava che avrebbe dovuto recarsi ad una festa compleanno; in cucina c'era E con la quale aveva parlato degli scarafaggi; in particolare aveva detto alla donna che non avrebbe dovuto accendere la luce di notte per ammazzare gli scarafaggi, e non avrebbe dovuto interessare tutto il condominio del problema degli scarafaggi. La donna gli aveva rinfacciato di non volere fare nulla. Alla discussione aveva assistito la piccola figlia C Avevano iniziato a litigare scambiandosi parolacce. La donna gli aveva detto che i musulmani erano solo capaci di ammazzare e basta. La donna aveva preso quindi un coltello e glielo aveva dato dicendogli, appunto, la frase sui musulmani capaci solo di ammazzare; le aveva quindi torto il braccio e aveva buttato il coltello nel lavello. La bimba si era attaccata a lui. Si era recato, quindi, dalla vicina di casa, A , insieme a C , per invitarla a parlare con B che stava dicendo stupidate. Era quindi andato via. C voleva seguirlo, ma non aveva acconsentito. Era arrivato il nipote di A altra persona, la Sign. P gli aveva detto che era meglio che andasse via. Si era portato quindi presso un amico. Era stato quindi contattato sul telefono sia da B che dalla Polizia, che indicavano che sarebbe dovuto tornare a casa. Era quindi tornato a casa ove aveva incontrato gli appartenenti alla Polizia di Stato.

ciò premesso si osserva

Ritiene il decidente che, alla stregua di tutti gli elementi emersi, possa al più affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in riferimento al delitto di minaccia aggravata con il coltello, come posta in essere in data 29 magio 2016 nei confronti della convivente e della bambina C . Mentre nessuna delle altre fattispecie contestate risulta probatoriamente acciarata.

Nel caso in esame il materiale probatorio risulta assai composito anche in riferimento alle varie fattispecie di reato contestate, delineandosi in relazione ai fatti sub 2) e sub 3), non soltanto le dichiarazioni della p.o., ma, specificamente sui fatti da provare, anche le dichiarazioni della figlia della p.c., la teste M.
D e della vicina di casa / C oltre alle indicazioni raccolte proprio nella giornata del 29
maggio 2016 dagli Agenti della Polizia di Stato. Per il delitto sub 1) concorrono anche le ulteriori indicazioni fornite dai dai testi dedotti dalla difesa, i quali hanno in qualche modo contribuito anche a descrivere e delineare il rapporto di coppia, per quanto rilevante ai fini della contestazione sub 2), tra l'odierno imputato e la p.c., pur non essendo testimoni sul fatto.

In specifico riferimento ai fatti sub 2) e 3), può dirsi che la prova può e deve ancorarsi unicamente con riferimento al nucleo comune di elementi delineati dalla p.c. e dalle testi C e D

11 nucleo principale di elementi accusatori nei confronti dell'imputato risulta delineato a partire dalle dichiarazioni della p.c..

In punto di valutazione della detta tipologia di prova occorre affrontare la tematica della fondatezza di una pronuncia, eventualmente di condanna, emessa unicamente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa.

Al riguardo il costante arresto giurisprudenziale espresso dal Supremo Collegio e nel senso che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cosi Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 in *Ced. Cass.* Rv. 261730; nel medesimo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 in *Ced. Cass.* Rv. 265104, che ha escluso che alle dichiarazioni della persona offesa debbano applicarsi le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.). La Corte ha indicato poi costantemente che è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata.

Da considerarsi anche l'arresto giurisprudenziale reso in punto di eventuale valutazione frazionata delle dichiarazioni della p.o. . Cass. Pen., Sez. V, n. 46471 del 19/10/2015, in *Ced. Cass.* Rv. 265874, ha indicato che *"è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato".* (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di appello ha diversamente valutato le medesime dichiarazioni della persona offesa, in ordine a fatti concernenti la responsabilità di più imputati, facendone derivare per alcuni una valutazione di inattendibilità e per altri una valutazione di attendibilità, senza spiegare compiutamente le ragioni poste a base della divergente valutazione).

Occorre, in definitiva, affinchè le dichiarazioni della p.o. assumano valido ed utile fondamento di un giudizio di responsabilità, una verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

In difetto di tali caratteristiche, le dichiarazioni della p.o. non possono costituire valido elemento di responsabilità a carico dell'imputato.

Corollario di tale affermazione ed anche quella secondo la quale anche nella valutazione degli ulteriori elementi acquisiti al procedimento occorre distinguere tra gli elementi conoscitivi rappresentati da altri testimoni diretti sul fatto sono da provare, da quelli indiretti, come nel caso, ad esempio, assai ricorrente, in cui il pubblico ministero, ovvero la parte civile, chiamino a deporre in qualità di testimoni parenti, amici, vicini di casa, che la rappresentazione degli avvenimenti oggetto di contestazione hanno ricevuto dalla persona offesa e che non hanno, invece, conosciuto per scienza diretta sui fatti, necessariamente riversandosi una eventuale valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona anche sulla valutazione di tali prove dichiarative che trovino fondamento e mutuino la loro genesi sempre ed esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa.

Orbene, nel caso sottoposto ad esame ben può ravvisarsi un nucleo comune di elementi autonomamente indicati in forma diretta anche dalle testi D e C , che valgono a suffragare porzioni del dichiarato della p.c..

E cosi, le indicazioni delle testi D e C suffragano l'episodio avvenuto in data 29 maggio
2016 riferito all'episodio del coltello puntato dall'imputato nei confronti della p.c. e della minore C . La teste D , figlia della p.c., ha reso una dichiarazioni apparsa assolutamente lineare, serena, priva di elementi di astio nei confronti dell'imputato, lucida, assai più consapevole nella descrizione dei rapporti tra la madre e l'imputato e delle dinamiche sottese alla loro relazione, rispetto alla descrizione fattane della madre, apparsa ancora troppo coinvolta in dinamiche rivendicative nei confronti dell'imputato.

E cosi, la teste D ha descritto un rapporto di coppia tra la madre e l'imputato andato via via
deteriorandosi, sfociato in litigi e in insulti reciproci. La teste, che pure conviveva con la coppia, e che era legata solo ad una delle due parti opposte, e, cioè, alla made parte civile nel procedimento, non ha indicato la esecuzione di alcun atto di sopraffazione o di violenza da parte dell'imputato nei confronti della propria madre, riferendo solo di litigi reciproci, di qualche spintone reciproco, di insulti da parte dell'imputato alla madre, di qualche minaccia di uccidere tutti se gli avessero portato via i due piccoli figli. Ha negato decisamente la teste che allorquando l'imputato rincasava, magari dopo avere bevuto, si fosse dato ad azioni di intemperanza, segnalando che si limitava ad andare a dormire. E' in tale contesto di descrizioni che le dichiarazioni della teste riferite al più grave episodio del 29 maggio 2016 assumono particolare efficacia probatoria e indubitabile attendibilità, proprio per la pacatezza delle descrizioni della teste, in taluni punti di significativo ridimensionamento delle affermazioni accusatorie svolte dalla made. Per quanto concerne, in particolare, fepisodio in data 29 maggio, la teste ha indicato di non avere assistito al momento in cui l'imputato avrebbe puntato il coltello contro la madre o contro la bambina,

indicando di avere solo sentito da fuori della cucina, teatro degli avvenimenti, la madre dire all' imputato *"ma ti rendi conto di quello che hai fatto, hai puntato un coltello a tua figlia"*.

Assolutamente in linea con le dichiarazioni della D sono le dichiarazioni della teste C Costei ha riferito di avere udito nel proprio appartamento, limitrofo a quello della coppia e situato sullo stesso piano, nel corso degli anni provenire urla di litigi, che la teste però ha indicato essere assolutamente reciproci, in quanto *"erano tutti e due ad urlare"*. Quanto all'episodio verificatosi in data 29 maggio, la teste ha segnalato di avere visto arrivare presso la sua abitazione l'imputato con la bambina in braccio, e di essere stata esortata a recarsi presso la abitazione della coppia. Colà aveva appreso dell'episodio del coltello, ricevendo la opposta versione dei due conviventi, ma sentendo anche la bambina C , che indicava essere stato il papà a puntarle il coltello.

Sulla scorta delle indicazioni delle due testimoni può fondatamente affermarsi che la coppia formata dall'imputato e dalla p.c. aveva caratterizzato negli ultimi anni la convivenza con il ricorso a litigi reciproci e che l'episodio in data 29 maggio 2016 era stato l'unico episodio di una certa consistenza verificatosi tra i due. Quanto precede risulta anche in linea con quanto dichiarato dall'Agente R C F che ha riferito che, nel contesto dell'intervento in data 29 maggio 2016, la richiedente/denunziante aveva riferito di non avere mai subito violenze fisiche, ma di avere registrato solo litigi verbali, indicando che quello era il primo episodio in cui si era verificato un fatto rilevante con il convivente.

Pertanto, solo il nucleo dell'episodio in dato 29 maggio può ritenersi provato, alla stregua della conferma derivatane direttamente dalle testi D e C e indirettamente dall'appartenente alla Polizia di
Stato, al quale la p.o. non ha nella immediatezza descritto di essere stata fatta oggetto di vessazioni continue nel corso della convivenza.

Ma a ben guardare sostanzialmente la p.c. nel corso della sua deposizione in dibattimento ha incentrato la sua attenzione sull'episodio in data 29 maggio, e, a parte i fatti relativi alla contestazione sub 1), di cui si dirà più avanti, su una vita di coppia caratterizzata talora da ingiurie, dalla mancata collaborazione economica dell'imputato (fatto questo riferito alla contestazione di cui al capo 1) e dai continui tradimenti.

Non ha sostanzialmente mai indicato la p.c. di essere stata fatta oggetto di continue vessazioni, di percosse, di gesti atti a minarne la resistenza, ad un sistema di vita caratterizzato da sopraffazione e da atti di vessazione, avendo sostanzialmente lamentato presunti tradimenti, mancata collaborazione economica, scarsa presenza in casa. Di tal chè non può neppure farsi questione di inattendibilità delle dichiarazioni della p.c., in quanto il nucleo di elementi da costei delineati a carico dell'imputato già di per sé non costituiscono elementi validi a suffragare gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia. Rispetto al quale delitto può concretamente configurarsi un unico episodio, quello occorso in data 29 maggio 2016, in cui piò dirsi che l'imputato ha minacciato la p.c. e la bambina C con il coltello.

Detto episodio, pertanto, da un lato, va isolato dal contesto del delitto di maltrattamenti, essendo emerso essere pressochè l'unico episodio di reale e concreta minaccia nel contesto della convivenza; dall'altro lato, non ha assunto in alcun modo la consistenza della violenza privata, al fine di costringere la convivente a fare o tollerare

alcunché, avendo esaurito la sua portata di offensività nella stessa espressione della minaccia.

Il fatto contestato al capo 3) va quindi unicamente riportato alla fattispecie di reato di cui all'art. 612 c. Il c.p., in danno esclusivamente di A B e di D D • C mentre in riferimento alla contestazione contenuta nel medesimo capo per fatto avvenuto in danno di D M , l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste, non essendovi
stata alcuna minaccia ho alcuna costrizione nei confronti di quest'ultima, come dalla stessa indicato in di battimento

Mente non ricorrono le condizioni per affermare la sussistenza del delitto di maltrattamenti di cui al capo 2 della rubrica. Se si eccettuano, infatti i presunti tradimenti indicati dalla p.c., avvenuti tra una coppia non unita da rapporto di coniugio, in cui, quindi, non vi è alcun obbligo di fedeltà, nessuno degli elementi presenti in atti, e neppure le stesse dichiarazioni della p.c., suffragano la esecuzione da parte dell'imputato di azioni di sopraffazione nei confronti della p.c., tali da rendere a costei condizioni penose di vita.

Ma comunque in ogni caso rilevata la fondatezza delle indicazioni della difesa allorquando ha posto in rilievo le molte incongruenze delle dichiarazioni della p.o., anche alla luce delle indicazioni provenienti da altri testimoni, dedotti dalla difesa, il contenuto delle cui dichiarazioni è stato sopra riportato, che hanno evidenziato come la coppia in realtà si sia accompagnata anche in un periodo rilassante di vacanza pure dopo l'inizio dei litigi tra loro, in linea anche ed ulteriormente con il copioso materiale fotografico prodotto dalla difesa, che ritrae la coppia nel corso della convivenza in piacevoli momenti di rilassatezza e di affettuosità. I testi dedotti dalla difesa hanno in realtà posto la loro attenzione, da un lato, sulla particolare gelosia nutrita dalia p.c. nei confronti dell'imputato e sulle azioni intemperanti realizzate dalla p.c. nei confronti dell'imputato (cfr. episodio della valigia lanciata all'interno di un bar); dall'altro lato, hanno segnalato come l'imputato, rimasto senza lavoro, abbia cercato disperatamente occasioni di lavoro, di qualsiasi genere, al fine di ottenere anche modeste utilità in denaro da devolvere alle necessità dei figli avuti in Italia con la p.c. e in I con altra donna.

Nella condotta dell'imputato sussunta nel capo 2, contestata con riferimento al delitto di maltrattamenti (in tal senso deve intendersi corretto il dispositivo, sostituendo "capo 1" con "capo 2"), deve ritenersi residuare anche il reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p.: tale fatto, nondimeno, non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del D. Lvo 15.1.2016 n. 7.

Per quanto concerne specificamente il delitto di cui al capo 1), si è visto sopra come testi abbiano indicato che l'imputato, rimasto privo di occupazione lavorativa, abbia cercato disperatamente qualsiasi lavoro, rendendosi disponibile a qualsiasi chiamata, anche occasionale e per piccoli lavori, al fine di ottenere una qualche utilità economica. La descrizione di molti testi segnala proprio una incessante ed affannosa attività dell'imputato volta al reperimento di opportunità lavorative.

La difesa dal canto suo ha prodotto attestati di versamento di somme da parte dell'imputato alla persona offesa, ovvero ricevute bancarie relative al prelevamento di somme sul conto corrente dell'imputato da parte della persona offesa, che risultano in

linea con la segnalazione proveniente dai testi secondo la quale l'imputato ogni volta che era in grado di corrispondere qualcosa per la famiglia, lo faceva ben volentieri ed immediatamente.

Non può dirsi pertanto che l'imputato non si sia dato al reperimento di una occupazione, sia essa stabile, ovvero occasionale, al fine di contribuire al mantenimento dei minori avuti con la parte civile ed anche dei minori lasciati in presso la loro madre, moglie dell'imputato.

Gli inadempimenti dell'imputato, quindi, in riguardo ai minori figli della parte civile, appaiono del tutto parziali, e risulta provato, per testimoni e con materiale documentale, che l'imputato da un lato ha cercato di reperire affannosamente qualsiasi attività lavorativa, anche occasionale modesta, pur di contribuire al mantenimento dei figli; dall'altro lato, allorquando ha avuto disponibilità economiche, le ha devolute alla parte civile e ai figli.

Sul punto l'arresto giurisprudenziale espresso da Cass. Pen, Sez. 6, Sentenza n. 41697 del 15/09/2016, in *Ced. Cass.,* Rv. 268301 ha fissato i principi secondo i quali: 1) *"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il perìodo di tempo in cui sono maturate, le inadempienze*" e 2) *"non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell' obbligato ".*

Anche alla stregua di tali principi, va emessa nei confronti dell'imputato pronunzia liberatoria perchè il fatto non costituisce reato, atteso che la violazione degli obblighi di assistenza familiare appare del tutto parziale, dovuta ad indisponibilità da parte dell'imputato di mezzi economici necessari per adempiere l'obbligazione, ancorabile tale indisponibilità a fattori dai quali risulta esclusa ogni colpa dell'obbligato.

Trattamento sanzionatone

La pena va quindi irrogata soltanto limitatamente al reato di cui all'art. 612 c. II c.p. , così qualificato il delitto sub 3), realizzato in danno esclusivamente di A B e di D

L'imputato, persone incensurata, va ritenuto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il cui fondamento va ravvisato oltre che nella sua condizione di incensuratezza, anche nelle concrete modalità del fatto, atteso che si è trattato di un episodio cui l'imputato, seguito di un litigio, ha perso improvvisamente la calma.

Le dette attenuanti vanno valutate con criterio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui al comma II dell' art. 612 c.p., avuto riguardo, appunto, alla complessiva dimensione del fatto e dalla modalità esecutiva dello stesso. La pena va quindi individuata esclusivamente in quella pecuniaria.

Si riporta sul punto di seguito l'arresto giurisprudenziale del Supremo Collegio, reso da *Sez.* 5, Sentenza n. 42267 del 09/05/2014, in *Ced. Cass.* Rv. 262103, a mente del quale *"In tema di minaccia, è illegale la pena della reclusione inflitta dal giudice che, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., applica la riduzione sulla sanzione prevista dall'ipotesi aggravata, dovendo, invece, farsi riferimento, a seguito del giudizio di bilanciamento operato, alla pena della multa indicata per la fattispecie di minaccia semplice ".*

Pertanto, a seguito del giudizio di bilanciamento di cui si è detto, la pena quota stimata nella misura di euro 1000,00.

L'imputato va condannato alla rifusione delle spese processuali limitatamente che alla porzione di imputazione teste detta per la quale è stata affermata la sua penale responsabilità.

Così come anche l'imputato va condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili A B , DD C limitatamente al riconoscimento parziale di responsabilità di cui al capo 3) come riqualificato, per la liquidazione del quale rimette le parti alla competente sede civile.

Segue condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle costituite parti civili A E i e D D C in riferimento al riconoscimento di responsabilità per il capo 3) come riqualificato. Per quanto concerne invece la costituita parte civile D C , persona offesa individuata solo con
riferimento al capo 1), la liquidazione delle spese di costituzione di parte civile consegue unicamente in forza della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla scorta del principio individuato dalla Suprema Corte con decisione resa con sentenza di Sez. IV, 16/07/2009, n. 42508. Dette spese vanno liquidate, complessivamente, nella misura di euro 1.320,00, oltre a maggiorazione del 15 % per rimborso forfettario spese, e oltre I.V.A. e C.P.A..

Va respinta la domanda di risarcimento del danno e di liquidazione spese avanzata nell'interesse di D [1]M atteso che non è stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato per alcun
reato in suo danno, la stessa non risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Va emesso contestualmente decreto di liquidazione in favore del difensore dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per la somma di euro 1.320,00,

oltre a maggiorazione del 15 % per rimborso forfettario spese, e oltre I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara D M colpevole del reato di cui all'art. 612 c. II c.p. , così qualificato il delitto sub 3) in danno esclusivamente di A B e di D E C in tale reato assorbita anche parte della contestazione sub 2 (più precisamente l'ultima delle contestazioni contenuta nel capo 2) e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza sulla aggravante di cui all'art. 612 c. II c.p., lo condanna alla pena di euro 1.000,00 di multa.

Dichiara la pena di cui innanzi interamente sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Assolve l'imputato dal reato a lui ascritto al capo 1), perché il fatto non costituisce reato.

Assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo 2) perché il fatto non sussiste, con la precisazione di cui sopra, riferita alla riconduzione dell'ultimo dell'episodio contestato, relativo alla minaccia con il coltello avvenuta in data 29.5.2016, alla contestazione sub 3 come riqualificata.

Assolve l'imputato dal residuo reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., ravvisabile nel contesto della contestazione sub 1 '), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del D. Lvo 15.1.2016 n. 7.

Assolve l'imputato dal reato di cui al capo 3) con riferimento alla persona di D M ' perché il fatto non sussiste.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili A B D E C limitatamente al riconoscimento parziale di responsabilità di
cui al capo 3) come riqualificato, per la liquidazione del quale rimette le parti alla competente sede civile.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle costituite parti civili A B e D E C in riferimento al riconoscimento di responsabilità per il capo 3) come riqualificato; in riferimento alla costituita parte civile D C, persona offesa individuata solo con riferimento al capo 1), in forza
della ammissione al patrocinio a spese dello Stato come precisato dalla Suprema Corte con decisione resa con sentenza di Sez. IV, 16/07/2009, n. 42508. Dette spese vanno liquidate nella misura di euro 1.320,00, oltre a maggiorazione del 15 % per rimborso forfettario spese, e oltre I.V.A. e C.P. A..

Respinge la domanda di risarcimento del danno e liquidazione spese avanzata nell'interesse di D M, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Liquida in favore del difensore dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato la somma di euro 1.320,00, oltre a maggiorazione del 15 % per rimborso forfettario spese, e oltre I.V.A. e C.P.A..

Condanna 1'imputato alla rifusione delle spese processuali

Visto l'art. 544 c. Ili c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della presente decisione in gg. 90.

Milano 26.9.2018

Il Giudice Dott. Mariolinà TANA

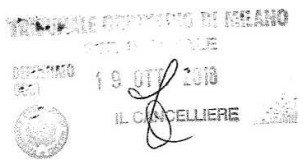

[1] In motivazione è stato spiegato che deve intendersi il riferimento al capo sub 2) e non già sub 1).

1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOGRAFICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 26 settembre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato e difeso come da allegato

parte offesa costituita Parte Civile: C C

rappresentato e difeso nel processo come da decreto

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

N. 10601/14 R.G.N.R.

N. 10123/15 R.G.G.I.P.

Tribunale civile e penale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art.429 c.p.p. -

Il Giudice D.ssa Roberta NUNNARI
all'esito dell'udienza preliminare del 15.12.15 nel procedimento a margine indicato pronunciando nei confronti dell'imputato:

M A , nato a 1972 dom. dich. in ^esente all'udienza prel. difeso fiducia dall'avv. del foro di rasente

IMPUTATO

A) delitto p. e p. dall'art. 572 co. 1 c.p. perché, con condotta abituale estrinsecatasi in una pluralità di atti, delittuosi e non, realizzati con la consapevolezza di lederne l'integrità fisica ed il patrimonio morale, maltrattava la convivente, sottoponendola a reiterate violenze fisiche e morali e costringendola di fatto a vivere in un clima di sofferenza; nella specie, nel periodo della convivenza, in più occasioni la percuoteva con calci e * pugni su tutto il corpo (in particolare in data 19.06JL01XJnel mese di luglio del 2013, in data 29.12.2013), in una occasione (in data 15.12.2013) cagionandole lesioni personali come meglio specificato al capo che segue, inoltre, sovente la offendeva, 'rivolgendosi alia stessa con frasi del tipo "se/ *una puttana, stronza sei una zoccola",* a volte minacciandola anche di morte con frasi dei tipo *"ti ammazzo stronza di merda"* oppure *"prima o poi ti ammazzo, testa di cazzo", "copriti la testa perché ti sparo";* più di recente, non accettando la decisione della C di interrompere la relazione sentimentale, la contattava ripetutamente al telefono cellulare occultando la propria identità in Milano dal mese di giugno dei 2013 con condotta perdurante * con la recidiva semplice

B) delitto p. e p. dagli artt. 582 co. 1 e 585 c.p. (con rif. all'art. 576 co. 1 n.

1 e 5 c.p. e all'art. 577 co. 2 c.p.) perché, nell'eseguire il delitto di cui al capo che precede ed in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, colpendo la convivente C C con calci e pugni, le cagionava lesioni personali del tipo *lesioni delle dita della mano,* giudicate < _ guaribili in giorni^ in Milano H 15.12.2013 con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti con la recidiva semplice

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito di emissione del decreto, da parte del G.U.P., il prevenuto era chiamato a rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi dell'Accusa e di un teste della Parte Civile, in esito il Tribunale comunicava che avrebbe pronunciato sentenza ex art.129 c.p.p., la Difesa della P.C. chiedeva, come da verbale e trascrizioni dell'udienza successiva nella quale la questione è stata chiarita, tempo per preparare conclusioni e nota spese, dato confermato, se mai ve ne fosse bisogno dal Difensore dell'imputato appunto all'udienza successiva; nell'udienza della quale si è detto, il Tribunale, intesa l'istanza del Difensore di Parte Civile come richiesta di interloquire, concedeva rinvio di cortesia *ad oras,* ma al termine dell'udienza alle h.17 non veniva prodotto alcuno di tali atti ed il processo era rinviato, supponendosi la Difesa di PC avesse avuto difficoltà;

ulteriore rinvio è stato causato dall'impedimento della Difesa;

nell'odierna udienza era pubblicato mediante lettura il dispositivo; invero, secondo il disposto normativo, in ogni stato e grado del processo ove emerga prova della sussistenza di una delle circostanze indicate nel disposto di cui all'art.129 c.p.p., il Tribunale soprassiede allo svolgimento dell'ulteriore istruttoria, che nel caso di specie contemplava tra l'altro l'escussione di tutti i testi della Difesa, e pronuncia sentenza;

ne consegue che ogni decisione su questioni processuali è logicamente e pacificamente assorbita dalla declaratoria di assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si manda assolto il prevenuto dai delitti a lui ascritti per le ragioni che si vanno ad esporre precisando fin d'ora che dal compendio probatorio non si stima siano emersi elementi indicativi della certa responsabilità dell'imputato in ordine ad altri titoli di reato contro la persona,

sia in considerazione della narrazione dei fatti alquanto generica della parte lesa, C C , che dell'inadeguato riscontro delle circostanze dalla stessa riferite con riguardo a quelle esposte dagli altri testi, la cui deposizione è stata valutata positivamente sotto il profilo della attendibilità intrinseca, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare un interesse di costoro a deporre il falso;

quanto alla testimonianza degli amici della p.o., il Tribunale ha utilizzato i criteri ermeneutici tradizionali tenendo conto delle rispettive posizioni.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Dal compendio probatorio si ricava che la vicenda per la quale è processo aveva inizio a seguito della denuncia inoltrata dalla p.o. dopo un diverbio sfociato alle yie di fatto, scaturito, secondo la tesi difensiva a causa dell'atteggiamento di esasperata gelosia della parte lesa.

Il processo pone diversi problemi:

non risulta adeguatamente acclarata la convivenza o una stabile relazione tra la p.o. e l'imputato, né progetti di vita tra i due protagonisti della vicenda, atteso che il teste F , amico intimo della p.o. che la incontrava ogni giorno al lavoro e raccoglieva ogni tipo di confidenza sulla vicenda che occupa dalla p.o. stessa, al punto *"di non poterne* più" concetto

più volte ribadito, riferiva al riguardo di non poterlo affermare, limitandosi a dichiarare che, a volte, dormivano insieme nei brevi mesi in cui si è snodata la relazione tra i due protagonisti della vicenda che occupa; la stessa parte lesa riferendo l'episodio del mese di giugno dichiarava di essere riuscita ad allontanarsi dalla casa del M " dove aveva lasciato tutte le sue cose e citava e cioè: il portafogli, le chiavi dell'auto a quanto è dato comprendere.

Parimenti il rapporto di sudditanza pare dubbio in quanto basato sui racconti poco credibili per il *quisque de populo* fatti dall'imputato alla p.o. che, pure al riguardo era redarguita fin dall'inizio sempre dall'amico Ferri di cui si è detto, ci si riferisce alla militanza tra le fila dell'estremismo islamico, alle assenze per le missioni che gli erano assegnate, alle dipartite in Sudamerica per salvare la vita del padre della p.o. che, a quanto è dato comprendere, se pure l'elemento non è rilevante ai fini del decidere, vive in Italia con la sua famiglia, attività che il prevenuto avrebbe svolto

contemporaneamente a quella di architetto, sebbene non fosse laureato;

la p.o. ha, poi, riferito tre episodi violenza fisica, il racconto dei fatti come si vedrà lascia adito a dubbi in ordine allo svolgersi effettivo degli eventi; la p.o. ha però riferito che gli alterchi nascevano sempre perché il M era geloso di lei, per il suo modo di vestire e per la simpatia che nutriva verso un altro uomo che l'imputato notava venir sempre difeso dalla sua ragazza, tanto lascia spazio al dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato di qui la declaratoria pronunciata in dispositivo, invero il dolo richiesto ai fini *de quo* è unitario, quindi comporta che ogni atto sia finalizzato alla prostrazione della vittima e non possa essere animato da altro intento.

:

Quanto alle lesioni di cui al capo b), la tipologia delle stesse è tale da consentire di ritenere che nel corso di un alterco iniziato non si sa bene da chi, atteso che dal compendio probatorio si ricava che anche il M si lamentava delle scenate dell'odierna p.o., si sia venuti alle mani e che la parte lesa abbia riportato le lesioni alle nocche delle dita per un comportamento non volontario, invero ciò accade se solo si cerca di dimenarsi utilizzando le mani, la considerazione è suffragata dal numero minimo di giorni di prognosi che son limitati a due.

Vero è che la storia nata alla fine di maggio e terminata dopo pochi mesi per l'insorgere di un'altra relazione tra l'imputato ed una ragazza siciliana, viene fatta conoscere alle ex del M dalla p.o. che telematicamente le contatta per comunicare che lei era quella *"ufficiale"*.

La vicenda è intricata nella sua incredibilità, dunque pare più opportuno lasciar spazio alle dichiarazioni

dell’odierna vittima dei reati.

DEPOSIZIONE DELLA P.O.

Dalla deposizione della parte lesa che ha risposto alle domande spesso laconicamente e sempre dimostrando incertezza anche con riguardo ai sentimenti che provava nei confronti del prevenuto, emerge quanto segue:

la persona offesa riferisce di aver conosciuto il M su Facebook tramite un amico comune e di averlo incontrato pochi giorni dopo, secondo quanto narrato da costei la relazione aveva subito inizio ed era seguita dalla convivenza *(“sono andata subito a dormire a casa sua, direi dal mese di maggio, ma la relazione si conclude a settembre quando siamo tornati dall* J); all’inizio il rapporto di coppia era sereno, la p.o. racconta:

“quando l’ho conosciuto, lui era galante, gentile, affabile, cera qualche litigio

V VA’D

di coppia direi di sì, ma nulla che potesse lasciar presagire il brutto iniziato nel mese di giugno; allora mi ha scritto una mail infinita dove mi diceva che a ig anni aveva avuto un tumore così "ipse dixit" cerco di stringere, aggiungeva: "sono guarito miracolosamente da questo tumore, ho avuto una vita regolarissima (...) ora che sono più tranquillo magari vado in ufficio tardi;

il brutto è iniziato quando mi ha picchiata la prima volta era la metà di giugno (..) praticamente eravamo a cena con dei miei amici, lui si aggregava sempre usciva sempre con i miei (..) eravamo al n corso < per una stupidata per una foto" di un altro ragazzo che la p.o. trovava essere *"uscito male";* in quell'occasione l'imputato si sarebbe girato e sarebbe *"partita una scenata di gelosia infinita: mi ha detto quando si parla di L tu lo difendi sempre, mi ha insultato dicendomi "puttana";*

ci siamo diretti verso viale dove io avevo l'ufficio, avevo la

macchina, mi ha buttato per terra cominciato a darmi calci e pugni molto forti, i miei amici hanno visto e questo è accaduto il 20 o il 23 *giugno, quella sera non è*

finita lì siamo andati in via A *) a casa della signora Mi mi ha buttata a terra sembrava più calmo (..) arriva il cognato di A la madre lo costringeva ad andare via per lasciare questo cognato., ora io non so le loro cose familiari per cui lui che stava lavorando con la signora ... le aveva chiesto di affittargli la casa per una settimana ...che non è mai stata pagata poi io nel frattempo contattato la signora mi ha detto che ok)(..) siamo saliti in casa li' è ripartita una cosa molto più violenta e mi ha proprio presa lanciata contro il muro poi mi ha portato via le chiavi della macchina, eravamo soltanto io e lui, non ho riportato lesioni;*

(...) quella sera mi ha sequestrato in casa io cercavo di uscire lui mi teneva sul letto quando io parlavo di L .. mi ha dato due schiaffoni... sono andata

avanti fino alle tre.... sono riuscita a scappare sono andata a casa avevo lasciato lì tutte le mie cose: il mio telefono, il mio portafogli per cui la mattina dopo oltre a contattare me su Facebook ha chiamato un mio amico che anche il mio ex datore di lavoro con il quale usciamo spesso il dottor F raccontandogli l'accaduto dicendo (..) che ammetteva di avermi fatto stare male; nei giorni successivi è partito per l

la seconda volta è stato a ti a casa dei suoi genitori alla fine di luglio (..) quando siamo andati lì la prima volta; i genitori abitano nell'appartamento sotto e noi eravamo sopra, la sera abbiamo litigato per una cosa di gelosia, mi ha dato due schiaffoni, la madre, salita per chiedere cosa stesse accadendo, mi disse: "A. sta solo con te, è molto innamorato, tu lo fai stare male; perché piangi?" Ed io: "Signora mi ha dato due schiaffoni" allora lei è stata molto solidale con me in quel

momento, mi ha detto: "Guarda se lei se lo fa di nuovo lo denuncio io";

(..) erano sempre motivi di gelosia, non c'era una persona in particolare, la prima volta era stato per L poi per i miei modi di comportarmi e di vestirmi";

"(...) dopo mi ha fatto partire la violenza psicologica nel senso che alla fine di luglio avevamo deciso di andare a o cero stata già sette volte lui unidici, ma mi ha detto sai il figlio di un finanziere mio amico mi ha detto: " Devo farti questa confidenza tuo padre traffica in armi, lui le vende e io le uso" lui era un mercenario faceva parte dei terroristi arabi dall'età di 19 anni aveva fatto 11 mesi di addestramento quando lui non c'era era perché era in missione; mi ha fatto vedere delle piantine; mi ha detto che mio padre era in pericolo di vita; mi raccontava che ogni giorno andava a controllare le armi (...) qui c'è stata la violenza psicologica. Mi ha detto "ti sparo in testa" perché

io avevo scoperto che lui aveva una storia con una ragazza sicula con la quale si sentiva ogni giorno; io lo giustificavo dicevo: "Poverino... ha avuto una vita così brutta ..." ; lui mi diceva sono in missione per salvare la vita di tuo padre in mentre era a con la madre (..); mi diceva che in un'altra missione invece m ; per salvare mio padre aveva perso otto uomini; quando tornava fingeva di essere ricoverato perché gli avevano sparato, invece era a casa della C tutte queste cose a me hanno sinceramente hanno fatto tanta paura;..

la terza violenza quella più brutta il 15 dicembre lui mi diceva che era in clinica a curarsi dai fumi delle armi chimiche di quest'associazione, ci siamo visti a pranzo siamo andati a casa sua, dei suoi genitori in via dove non stavamo soli, lui mi ha preso il mio telefonino io sinceramente non so cosa possa aver visto, immagino nulla, si è accorto che mi ero accorta ha cominciato a picchiarmi molto forte dicendomi che ero una stronzo, mi ha chiusa in casa mi ha preso le chiavi, questo fino al tardo pomeriggio perché poi io sono arrivata in

caserma ho provato a fare la denuncia che era già buio; mi diceva "tu sai che se mi denunci io già una denuncia per terrorismo internazionale non mi vogliono dare i documenti mi fai veramente del male"

IL Rappresentate della Parte pubblica evidenziava che non risultava alcuna denuncia per terrorismo internazionale.

La p.o. aggiungeva: *"...entrambe le volte avevamo bevuto vino, ma non esageratamente ed i comportamenti erano un po'vivaci, ma per motivi di gelosia, per tre volte è successo a livello di percosse, gli atteggiamenti di violenza psicologica*

doveva fare queste missioni io avrei voluto

denunciarlo, ma poiché lui faceva parte di una organizzazione terroristica

temevo di fargli del male quindi non l'ho fatto ...sono andata in ospedale soltanto a dicembre era il 15 dicembre..

Il difensore di PC le chiedeva che scuole avesse frequentato per saggiare la credibilità generale della teste, lei rispondeva di avere frequentato il linguistico dalle di aver dato l'esame di legge in cattolica e poi di
aver iniziato a lavorare in azienda come assistente del presidente; chiedeva anche se avesse avuto delle relazioni prima del signor M

quindi se era stata sequestrata in appartamento, domanda alla quale rispondeva affermativamente si comprende perché il M temeva che lei volesse andare da L il ragazzo del quale era geloso, aggiungeva: "io *ho tentato tante volte e mi ha impedito di uscire dall'abitazione, una volta abbiamo fatto un incidente con la mia macchina, lui mi ha detto che non poteva però fare la contestazione perché l'organizzazione lo controllava e poi aveva bevuto... la macchina è stata messa a posto con l'assicurazione della madre (..) mi*

parlava di mio padre mi raccontava che aveva fatto uno sgarro quindi adesso vogliono uccidere, io per riscattarlo devo andare in ed io stavo male”; .

a domanda rispondeva di avere *chiesto spiegazioni una volta a suo padre nel mese di novembre e di essersi sentita dire: “Si son tornato dal :a*

ma lui mi faceva sentire in colpa dicendomi tu sei l’unica persona che io ho... io mi sentivo molto legata a lui.... gli dicevo non cercarmi più nei mesi di novembre e dicembre (..)

lui mi diceva di essere laureato in architettura mi ha raggirato”.

A seguito delle domande della Difesa emergeva che la persona offesa aveva avuto problemi di tossicodipendenza e che le avevano ritirato la patente di guida due volte per guida in stato di ebbrezza; la

prevenuto evidenziava che semmai chi teneva un comportamento molesto nei confronti dell’imputato era la C: che lo perseguitava con dei

messaggi, anche con riferimento alla settimana del processo evidenziava che il suo assistito aveva ricevuto un messaggio, quanto alle telefonate ricevute dalla C che dal mese di gennaio fino al 28 maggio le telefonate del Mi erano state solo sette, altre chiamate provenivano da

numero privato quindi poteva essere stato chiunque a contattarla.

DATI EMERSI DALLA DEPOSIZIONE DEI TESTI A CARICO.

La teste C riferiva pochi dati di interesse ai fini del decidere, ella dichiarava di avere avuto una relazione con il M durata fino al dicembre del 2013 e che successivamente nel gennaio 2014 aveva conosciuto C C tramite una terza persona.

Il teste F dichiarava che la persona offesa era una sua collega, che aveva lavorato con lui diversi anni nell'azienda nella quale egli era ancora dirigente e quindi, essendo anche suo amico, uscivano insieme, interrogato sulla convivenza dell'amica con il Mi

rispondeva: *“ Non so se definirla una convivenza, so che spesso dormivano insieme”.*

Confermava che all’inizio la persona offesa riteneva che il rapporto fosse magnifico, ma col passare del tempo gli aveva confidato dati *“sospetti”, “mi diceva per esempio che il ragazzo pagava tutti i conti, ma non si capiva che lavoro faceva; lei era molto ottimista, io continuavo a metterle in guarda, lei., non mi ascoltava affatto”;* aggiungeva che in un giorno di luglio o del mese di agosto del 2013 dopo la solita serata insieme avevano bevuto e quella notte lei gli aveva telefonato dicendogli che non poteva uscire perché M l’aveva chiusa in casa;

ricordava altresì di aver ricevuto una telefonata dal M nella quale egli gli raccontava di aver litigato con la sua amica perché si era comportata male, lei, invece, gli aveva riferito di essere stata malmenata, all'udire quelle parole lui le aveva consigliato di lasciarlo, invece, si era reso conto che la storia era andata avanti, riferiva che spesso la vedeva spaventatissima, quindi le tornava a consigliare invano di troncare la relazione dicendole *"io non ne posso veramente più di sentirti così"* salvo accorgersi che la relazione continuava, aggiungeva che in un'occasione il M aveva *"dato un pugno ad un forno a microonde";*

ricordava altresì: *"una volta mi aveva detto guarda che lui è andato in missione gli hanno sparato (..) lui era stato soldato dall' Islam per fare il terrorista da bambino lo avevano addestrato a fare atti terroristici*

T M riferiva di avere avuto una relazione sentimentale

con il M la quale era nata la figlia e di averla interrotta.

Era poi sentita la teste M M che dichiarava di aver convissuto con l'imputato un anno, di essere stata contattata dalla persona lesa successivamente rapporto che aveva avuto con un M di aver appreso dal medesimo che un giorno la ragazza con la quale stava l'aveva fatto arrabbiare e lui *non ci aveva visto più gli aveva dato una sberla;*

confermava che anche nel suo caso il M si era presentato come un architetto, esperto di mercati arabi, vantando conoscenze *pazzesche* in tutto il mondo.

Risultanze agli atti relative alle dichiarazioni dei testi a carico

Quanto ai testi della Pubblica Accusa, si è valutata la circostanza che la versione, dei fatti riferita dalla p.o. non risulta fedelmente coincidente con quella riferita dagli stessi, i quali risultano peraltro essere persone a lei particolarmente vicine,

Valutazione in ordine all'attendibilità della p.o.

Il racconto dei fatti illustrato dalla parte lesa V non pare avulso da profili di illogicità, si è detto delle perplessità con riguardo alla patita sofferenza conseguente alle descritte violenze psicologiche dovute ai fantasiosi racconti del Mi " che non si può stimare siano parsi attendibili dalla p.o. secondo i criteri di logica comune;

la stessa pur essendo stata compita con calci e pugni e sbattuta in terra non riportava lesioni per ammissione della stessa p.o., l'unico referto è quello relativo alle nonchè delle dita di cui si è detto, valutato con prognosi di due giorni.

Quanto ai descritti episodi di sequestro di persona gli stessi non formano oggetto di contestazione;

gli epiteti offensivi di per sé soli non costituiscono più fatti di rilevanza penale e con riguardo agli stessi valgono le considerazioni in ordine all'attendibilità generale della p.o. che si sono svolte; invero gli episodi narrati si verificavano come descritti dalla parte lesa solo in presenza del Mi e di lei.

Tanto accennato sotto il profilo della credibilità estrinseca ed intrinseca, con riguardo a quest'ultima, si rimarca la circostanza già evidenziata: la parte lesa ha risposto alle domande in sede di esame testimoniale in modo, a più riprese, incerto, come si ricava anche dalla lettura delle trascrizioni.

tenuto, quindi, conto di quanto dichiarato dagli altri testi, non pare che tali litigi siano stati diversi da quelli che purtroppo si verificano in diverse situazioni di coppia caratterizzate da tensioni, tradimenti, menzogne e forme di litigiosità reciproca.

Coordinate ermeneutiche di riferimento valutazione giuridica dei fatti.

A tale riguardo si richiama in primo luogo il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle sole dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima, atteso che questa non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda, a volte anche portatrice di un interesse personale e diretto di tipo anche patrimoniale ad

ottenere la condanna dell'imputato, come nel caso di specie (cfr. Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010);

il Tribunale non ha potuto che basarsi sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sugli altri atti utilizzabili ai fini del decidere al fine di operare tale valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca.

Per completezza si osserva altresì che gli episodi di rilievo narrati dalla V risultano circoscritti a pochi accadimenti, peraltro non tutti penalmente rilevanti (cfr. deposizione teste p.o. V in trascr. verb. ud. 19.10.2015 pp.10 e ss.): tale dato esclude certamente il reato di

Il Tribunale

maltrattamenti contestato che, in osservanza del disposto di legge, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, presuppone la realizzazione di una • pluralità di condotte, come tale idonea a ledere la personalità della vittima, orientamento questo condivisibile, in quanto rispondente a criteri di logica e

razionalità, risultando peraltro anche rispettoso della lettera della legge e dell'*intentio legislatoris;*

si evidenzia poi che, quand'anche si volesse prescindere da tale considerazione, appare insuperabile il dato desumibile anche dalle dichiarazioni della persona offesa, in base alle quali si stima dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di maltrattamenti che presuppone la volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo da lederne la personalità; invero se le descritte escandescenze costituivano una forma di sfogo rispetto alla gelosia provata di cui si è detto, si deve concludere che le stesse, proprio per come le ha descritte la p.o., risultano compiute sotto la spinta di un dolo d'impeto diverso da quello generico, ma unitario che integra l'elemento soggettivo del reato in contestazione; conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.572 c.p.;

sotto altro e diverso aspetto, non si stima ultroneo evidenziare come dalla deposizione dei testi non sia emersa alcuna situazione di soggezione della vittima nei

confronti dell'autore del delitto di maltrattamenti che dovrebbe rivestire quella *"posizione di supremazia",* costantemente richiesta dalla giurisprudenza.

Quanto alla minaccia riferita, si è valutata la circostanza che la stessa risulta essere stata proferita, a quanto è dato comprendere, una volta e nel contesto di quella reciproca ed esasperata animosità tra p.o. ed imputato,

nonché proferita da quest'ultimo quale sfogo. A ciò consegue che la valutazione dei dati desumibili dall'intero compendio probatorio lascia residuare il dubbio che la frase *de quo* sia stata pronunciata come strumento intimidatorio per difendersi dalla gelosia della parte lesa evidenziata dalla Difesa

Sotto il profilo giuridico si ricorda, per completezza di motivazione che, nel settore penale vige il principio di non colpevolezza per cui ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna deve essere raggiunta prova della commissione del fatto *"al di là di ogni ragionevole dubbio"* come affermato dalla Suprema Corte.

Si è indicato il termine di deposito indicato in motivazione perchè stimato congruo in ragione della complessità della vicenda per la quale è processo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 - 53o c.p.p.

Assolve

M A dai reati a lui ascritti perché il fatto non

costituisce reato.

Termine gg.90.

Milano 26.9.2018

Il Giudice

(Dott.ssa Bianchi)

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 28/09/2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:

L M (C.U.I. , ulteriore C.U.L per correlazioni dattiloscopiche
nato a il 1963, elettivamente domiciliato presso il difensore
d'ufficio, Avv. ~ , del foro di ' con studio in

-sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per questa causa dall'l 1.03.2018 (misura sostituita con il divieto di avvicinamento alla parte offesa e dell'allontanamento dalla casa familiare con ordinanza eseguita il 02.10.2018)

presente presente

Difeso d'ufficio
dall'Avv. 5
, del foro
di
con
studio ir

Imputato

Del delitto p.p. dagli artt. 572, 94, 99 comma 1 c.p. perché, sovente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, maltrattava fisicamente e verbalmente la compagna e poi coniuge I E
costringendola a penose condizioni di vita nonché a subire mortificazioni e vessazioni fisiche e morali. In particolare:

- *sin dall'inizio della convivenza, aveva con la moglie un atteggiamento fisicamente e verbalmente*

aggressivo, rivolgendole spesso, in occasione delle liti causate dal fatto che il L era

dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish anche all'interno dell'abitazione della coppia, epiteti quali "sei una troia, una puttana" e minacce, intimandole di non rivolgersi alle Forze dell'Ordine, altrimenti l'avrebbe picchiata;

- *nel mese di settembre 2017, al culmine di una lite, colpiva la moglie con schiaffi, calci e pugni in varie parti del corpo;*
- *nel mese di novembre 2017 di nuovo tirava alla moglie schiaffi e pugni;*
- *tra il 7 e il 9 marzo 2018 percuoteva la moglie quotidianamente; nello specifico, il 7.03.2018 colpiva la moglie sulla gamba con un bastone, cagionandole un evidente livido; il 9.03.2018 la colpiva con calci e pugni sul volto e sulle gambe; a seguito dell'intervento delle forze dell'Ordine, allontanato d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p., faceva rientro nell'abitazione e riprendeva ad aggredire fisicamente la moglie, colpendola con un pugno, torcendole la mano destra, stringendole il filo del phon attorno al collo, sino a farle uscire la bava dalla bocca, e nel contempo proferendo le seguenti parole: "puttana, troia infame che mi hai denunciato, nella notte ti ammazzo*

Con l'aggravante di avere commesso il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti, essendo dedito all 'uso di tali sostanze.

Con recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 1 c.p..

In Milano, dal marzo 2016 al 9 marzo 2018.

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, concesse le attenuanti generiche.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine ex art. 530 co. 2 e ha chiesto in ogni caso l'esclusione della recidiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato in data 21.04.2018, M L è stato rinviato a
giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti in famiglia aggravati, ai danni della moglie E! I dal marzo 2016 al marzo 2018).

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato - sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito di arresto in flagranza[1], si è svolta con l'esame della parte offesa E L (ud. 20.07.2018) e dei testi G D , G C M
L (ud. 18.09.2018).

L'imputato si sottoponeva ad esame (ud. 18.09.2018).

Venivano, inoltre, acquisiti documenti.

All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, dovendosi ad ogni modo rideterminare il tempo del commesso reato a partire dal luglio 2017 ed escludere la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 94 cp.

***

Occorre subito evidenziare che E L, persona offesa del reato qui in esame, è affetta da disturbo della personalità di tipo Border Line/Narcisistico ed è seguita dal CPS di via

[1] Misura poi sostituita con l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, e con il divieto di avvicinamento alla parte offesa, in forza di ordinanza in data 01.10.2018, eseguita il 02.10.2018

(collegato all'Ospedale dal 1993 seppure con ampie fasi di discontinuità. Tale patologia crea alla donna un grave pregiudizio nelle capacità socio-relazionali ed è stato descritto come caratterizzato da gravità e cronicità.
Ad integrazione della relazione del suddetto servizio in data 27.03.2015, qui prodotta dalla difesa all'udienza del 18.09.2018, si richiedeva una ulteriore relazione in aggiornamento, dove si attestava la carenza di alleanza terapeutica e si confermava la diagnosi di disturbo di personalità e del carattere, consistentemente complicato da una significativa tossicofilia sin dalla giovinezza, per farmaci ed alcol, e successivamente per stupefacenti (cannabinoidi e cocaina) da almeno un decennio.
Il dr. R ancora, attestava la conoscenza di "tiranniche pretese" economiche della donna nei confronti dei genitori. Riferiva di trattamento farmacologico utile soltanto ad arginare gli effetti sintomatici del disturbo non essendo possibile una cura, finalizzato a prescrizioni controllate per contenere al minimo le anomalie comportamentali, prescrizioni tuttavia spesso eluse dalla paziente. La quale, peraltro, ha sempre rifiutato qualunque contatto con il SerT. (cfr. relazione 20.09.2018 in atti).
Tale quadro deve essere tenuto con chiarezza presente sia nella lettura delle dichiarazioni della parte offesa (qui ampiamente più contenute rispetto a quanto emerso nelle indagini preliminari); sia quanto alla complessiva lettura della condotta dell'odierno imputato il quale, in tale contesto, ha avviato una relazione con la donna da epoca risalente, l'ha accolta presso la propria abitazione sino a contrarre con lei matrimonio nel luglio 2017.

E' altrettanto documentato che l'arresto di M L ha determinato in E L uno stato di ansia e di vero e proprio panico rispetto alla prospettiva di non averlo affianco, che ha manifestato non soltanto nel corso dell'esame qui

svoltosi ma anche cercando con ogni mezzo di entrare in contatto con lui, anche con modalità decisamente infantili.

Risulta, infatti, che la donna il 10.03.2018, verso le ore 10.30, abbia contattato telefonicamente l'ufficio Comando della Casa Circondariale di Milano parlando con ITsp. Superiore

D< Z 1 quale chiedeva di poter parlare col marito che era stato arrestato nella notte precedente. Dalla relazione redatta dall'ufficiale emerge che la donna insisteva per tutta la giornata con telefonate analoghe, dicendo di essere invalida ed esprimendo minacce. Alle 16.55, a causa della persistenza della donna, la telefonata veniva passata alla Comandante Comm. Coord. M

F >, la quale al fine di meglio delineare la situazione contattava il Comm.to aveva

effettuato l'arresto del L , apprendendo che anche il suddetto ufficio era stato bersagliato dalle telefonate della donna.
Ciò posto, pare pertanto utile esporre le risultanze dibattimentali ricostruendo in primo luogo il quadro degli elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quanto promanante dal dichiarato della parte offesa.

***

Dal **verbale di arresto e da quanto qui riferito dall'App.Sc. GDM** (ud. 18.09.2018 pag 3 ss trascr.), dunque, risulta che il 09.03.2018, verso le ore 14.00, una pattuglia del N.R. CC di Milano interveniva presso l'abitazione dei coniugi L /L in via su richiesta della centrale operativa, a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Arrivati sul posto, gli operanti, trovavano macchie di sangue e un forte disordine. E1 L era sdraiata sul divano e presentava segni di lesioni sulle gambe, mentre I aveva dei graffi sul volto.
Si chiedeva, pertanto, l'intervento di una ambulanza.
Nell'immediatezza del fatto la signora lamentava di essere stata percossa dal marito. Inoltre segnalava che questi svolgeva attività di spaccio e che deteneva della droga in casa.
Ispezionata l'abitazione, gli operanti sentivano odore di hashish nel corridoio e si avvedevano che esso proveniva da un giubbotto che effettivamente conteneva in una delle tasche circa 35,00 grammi di sostanza, suddivisa in dosi, ed un bilancino di precisione. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.
In occasione di tale primo intervento, veniva disposto in via d'urgenza l'allontanamento dalla casa famigliare di M; L , ai sensi dell'art. 384 bis cpp, in accordo con Pm di turno dr. Prisco, "in considerazione della pericolosità del soggetto e del reiterato comportamento dello stesso". Nel verbale di allontanamento, si attesta, inoltre, che la parte offesa E L era

“visibilmente scossa, in preda a crisi di pianto, recava evidenti segni di percosse o violenze subite. Nella giornata odierna l’aggressione culminava con ferite e contusioni al volto e alle gambe della donna, inoltre riferiva che durante la lite, il marito aveva anche cercato di strangolarla”. Si attestava che l’abitazione era in stato di palese disordine con suppellettili e arredi rotti a seguito dell’azione violenta da parte del nominato in oggetto”.
Pertanto, col suddetto atto si vietava espressamente a M L:

- di fare ritorno dall’abitazione da cui veniva allontanato;
- di avvicinarsi alla parte lesa;
- di contattarla telefonicamente o via mail o con altro mezzo di comunicazione;

- di avvicinarsi ai luoghi di lavoro o di svago o di intrattenimento, o comunque di frequentazione per ragioni di vita quotidiana della parte offesa.

Il verbale veniva ritualmente sottoscritto dal L (cfr. copia in atti prod. Pm ud. 20.07.2018). Risulta, inoltre, che nella stessa giornata interveniva equipe del 118, che attestava la presenza di segni di lesioni sul corpo della donna all’altezza dell’occhio destro e di entrambe le gambe. La donna, tuttavia, rifiutava di essere trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Come qui riferito dall’App. D M una volta sottoscritto il suddetto verbale presso gli uffici degli operanti, M L veniva rimesso in libertà alle ore 18.30 dello stesso 09.03.2018.
Poco più di mezz’ora dopo, alle 19.10, operanti del Comm.to i intervenivano nuovamente in via dove trovavano I : lo traevano in arresto.
L’agt. C: riferiva che giunti sul posto trovavano M L , E L ed il padre della donna (Tv : L), oltre ad una equipe del 118 che stava fornendo cure mediche ad E' L , la quale presentava lividi al volto (all’altezza dell’occhio

sinistro) e sulle braccia. Nell'immediatezza si apprendeva che i due avevano litigato e che L era stato allontanato dall'abitazione familiare solo poche ore prima. L'uomo, infatti, era ancora in possesso del verbale di allontanamento.
L'operante riferiva, inoltre, che non era la prima volta che interveniva a quell'indirizzo.

All'ingresso in carcere, M L veniva sottoposto a visita sanitaria e risultava avere ferite lacero contuse nella zona temporale sinistra ed escoriazioni sul volto ed una tumefazione e dolore al gomito sinistro che affermava derivare da colluttazione con la moglie. Segnalava, inoltre, trauma facciale con cacciavite.

Michele L , padre di E L (ud. 18.09.2018 pag. 8 ss trascr.) riferiva a sua volta che la figlia è affetta da disturbo Border-line, le è stata riconosciuta invalidità civile e percepisce una pensione di invalidità di €280,00 al mese. Somma che non è sufficiente al suo mantenimento, cosicché lui e la moglie provvedono ancora ad aiutarla con le spese (bollette, medicine e simili).
Aveva saputo dalla figlia che frequentava M L e lo aveva conosciuto circa 3 anni fa, quando la figlia si trasferiva da lui a seguito di ordine di allontanamento dalla casa famigliare disposto per i maltrattamenti da lei esercitati nei confronti dei genitori.
Quanto ai rapporti tra i due, affermava che la figlia era piuttosto ambivalente, a volte lamentandosi di litigi, altre volte parlando benissimo del marito.

Quanto ai fatti verificatisi il giorno dell'arresto, ricordava che nel pomeriggio la figlia gli aveva telefonato dicendogli che M) era stato

arrestato. Poco dopo, riceveva una telefonata del L con la quale lo informava che sarebbe andato a casa, con fare piuttosto minaccioso ("/ *'ho visto che era molto agitato, diceva che andava a casa e avrebbe buttato tutto per aria ", "che avrebbe buttato i suoi stracci dalla finestra",* che aveva "zri *mano una dichiarazione del Giudice che lo autorizzava a buttare fuori mia figlia").*

Ricordava di avergli fatto presente che si trattava di sua moglie e, per cercare di calmare la situazione, si era portato sotto casa della figlia e del L . Purtroppo, visto che questi non arrivava, era risalito in casa per andare in bagno ed al suo ritorno L era già entrato in casa ed era già arrivata l'ambulanza e la polizia. Precisava che la propria abitazione dista circa 100 metri da quella della figlia. A seguito di contestazione emergeva che nell'occasione la figlia gli aveva telefonato dicendogli che veniva picchiata dal marito ed ancora che giunto sul posto era intervenuto per separarli.

La figlia gli aveva anche raccontato che L aveva cercato di strozzarla, forse con il filo del telefono.

Aveva anche assistito al recupero dello stupefacente, cosa che non lo aveva sorpreso perché sapeva che sia la figlia sia il L ne facevano uso. La figlia gli aveva anche detto che entrambi ".ri *facevano di oppio*

Precisava che aveva proseguito ad aiutare economicamente la figlia anche dopo il matrimonio, perché L faceva solo *"qualche mercatino la domenica"* e non avevano risorse sufficienti per vivere.

Invitato a descrivere come si manifestasse la patologia della figlia, affermava che aveva avuto un periodo di aggressività verso lui stesso e la moglie, che aveva ritenuto di arginare denunciandola perché alla sua età non riusciva più a gestirla. Precisava che non gli aveva mai messo le mani addosso, ma *"aveva spaccato mezza casa".*

Ad ogni modo, le forme di aggressività più consistenti erano verso sé stessa, a volte minacciava il suicidio; ricordava un episodio in cui si era verificata una lite con lui in macchina e lei si era buttata giù dalla vettura in corsa (ne era seguito un TSO). Vi erano stati anche episodi di autolesionismo. Quando aveva appreso dell'intenzione di sposarsi, aveva parlato con L, facendogli ben presente il quadro patologico della figlia ed assicurandosi che fosse sicuro della scelta. Lui gli aveva detto che la voleva "far contenta".
Malgrado la coppia non gli avesse mai riferito di interventi della forza pubblica nella loro abitazione, aveva saputo dai vicini di casa che si erano verificati degli episodi che avevano richiesto tali interventi.
Aveva anche visto la figlia con segni di lesioni. La figlia affermava di essere stata picchiata dal marito ma egli riteneva che I non fosse una persona violenta.

L'esame della parte offesa è stato sin dalle prime battute caratterizzato da una fortissima emotività della donna e dalla ribadita e persistente richiesta di liberare il marito che "non *è mai stato una persona violenta"* e che l'ha "*sempre aiutata".*
Riferiva di aver avviato il rapporto di convivenza con L circa tre anni fa e di essersi poi spostata con lui il 25 luglio 2017.
Affermava che erano frequenti le discussioni verbali ma che non erano mai passati alle vie di fatto. I motivi delle discussioni poggiavano sulla loro situazione economica "ne/ *senso che eravamo molto tirati coi soldi, non stavamo bene e poi non avevamo rapporti sessuali, quindi io mi arrabbiavo molto con lui".*
Precisava di svolgere una attività lavorativa "co/ *telefono"* grazie alla quale guadagnava tra i 90 ed i 120 euro al mese mentre L non lavorava (faceva

soltanto dei mercatini dell'antiquariato). Inoltre erano aiutati dai suoi genitori.

Quanto ai fatti del 9 marzo (quando L veniva tratto in arresto) affermava che i carabinieri erano arrivati a casa perché stavano litigando. Aveva contattato il telefono rosa e da lì era stato richiesto l'intervento ed aggiungeva: "/a *discussione è degenerata, lui non è una persona violenta,*

mi ha fato sempre del bene, io sono invalida all'80%

Affermava che la discussione era partita perché la sera prima lei lo aveva cercato " *a letto"* e lui "come *al solito"* l'aveva respinta, cosa alla quale aveva reagito "*prendendolo a sberle".* Quindi era stata colpita a sua volta. Precisava che era la prima volta che avveniva un'aggressione fisica.

A seguito di contestazione emergeva, tuttavia, che diversamente la donna aveva dichiarato (la sera stessa dei fatti) che i rapporti erano sempre stati tesi, che litigavano spesso anche a causa della familiarità del marito all'uso di hashish che è anche solito vendere. Lui le si rivolge spesso con parole del tipo "*stronzo, puttana"* e con *"minacce che avrei dovuto chiamare la polizia altrimenti mi riempiva di botte ".* Confermava di aver fatto dichiarazioni del suddetto tenore, ma precisava che non era vero che l'uomo spacciava (precisando che si trattava di una cosa che aveva sempre pensato

[2] Collegava la propria invalidità al fatto che "soffre di attacchi di panico" ma che non lo aveva mai visto). Ed ancora, da contestazione, emergeva: *"negli ultimi mesi è diventato anche violento percuotendomi più di una volta".*

Invitata a precisare il contenuto di tale affermazione, affermava che entrambi erano diventati violenti l'uno verso l'altro a causa della tensione derivante dalla loro difficoltà economica.

Riferiva, inoltre, di essere seguita dal CPS e di essere sempre stata aiutata dal marito anche quanto alla sua difficoltà, segnalava una profonda

sofferenza derivata dall'allontanamento forzato del marito ("z7 *mio psichiatra mi ha aumentato di tre volte la terapia* Ed ancora: *"io penso che abbia abbastanza pagato quello che poi non ha fatto perché, io di botte me ne meritavo tante, eccome, non ce la faccio... ").*

Invitata a descrivere le condotte aggressive indicate in denuncia, affermava di non ricordarle. Ad aiuto della memoria le si contestata, pertanto, che in quella occasione aveva affermato che circa 6 mesi prima si era verificato il primo episodio di aggressione fisica, in occasione del quale, nel corso di un litigio, veniva colpita con pugni, schiaffi e calci in varie parti del corpo. Ricordava di aver chiamato la polizia ed il 118 ma non aveva presentato denuncia per paura di ripercussioni.

Affermava di aver contattato telefonicamente l'associazione" per spaventare il marito perchè la accontentasse nelle sue richieste di starle vicino: *"sono una persona capricciosa, pretenziosa io. Ho fatto tanti capricci, ho combinato questo danno. In galera avete messo una persona innocente, ci dovevo andare io, non lui ".*

Sempre a seguito di contestazione emergeva: *"negli ultimi tre giorni mi ha percosso in maniera quasi continuativa finché oggi (09.03.2018) esausta, ho deciso di chiedere aiuto all'associazione che poi ha allertato le forze dell 'ordine".*

La donna confermava il contenuto di quanto dichiarato, aggiungendo tuttavia che aveva reagito a sua volta e aveva colpito il marito con schiaffi e lo aveva colpito ad una guancia con un cacciavite *"per farlo smettere... ci stavamo prendendo a botte tutti e due".* Lui la colpiva con dei pugni in faccia.

Nuovamente a seguito di contestazione, confermava che nell'occasione l'uomo l'aveva anche presa per il collo cercando di soffocarla *(('questo è*

successo è vero però non è stato mai violento mio marito con me. E' sempre stata colpa mia, più o meno, il fatto di portarlo all'esasperazione").

In occasione dell'intervento dei Carabinieri, ricordava ancora la parte offesa, il marito era stato portato via mentre lei restava a casa, essendosi rifiutata di ricevere assistenza sanitaria.

Precisava che era rimasta a casa per aspettarlo *"perché io senza di lui non posso vivere ".*

Successivamente il marito tornava ed era molto arrabbiato *"ma aveva tutte le ragioni del mondo".* Diceva che se ne voleva andare. L'aveva colpita al volto con un pugno (*"ma non mi ha fatto*

niente ”). A seguito di contestazione emergeva, ancora, che le storceva la mano destra dicendole: *“puttana, troia infame che mi hai denunciato, nella notte ti ammazzò”.* Ed ancora: *"provava a strangolarmi con la corda del phon, sganciando solo quando ha visto che cacciavo la bava dalla bocca. Mio padre era in casa e cercava di fermarlo con difficoltà. Contattava io 1 e venivo assistita da personale del 118”.*

Invitata a precisare il dettaglio di tale vicenda, affermava che non era vero che il marito l’aveva presa per il collo con il cavo del phon. Affermava, invece, che l’aveva presa al collo con le mani, ma che non le aveva fatto niente. L’aveva messa contro il muro per calmarla. Tuttavia poi affermava di ricordare il dettaglio da lei stessa descritto che le era venuta la bava alla bocca.

Ricordava che il padre era arrivato a casa *"per calmare le acque”,* lo aveva chiamato lei stessa. Dopo che il marito era stato allontanato egli aveva aspettato sotto casa perché immaginava che sarebbe tornato arrabbiato.

Affermava che sia lei stessa che il marito fanno uso di “THC”.

Riferiva, ancora, di essere sottoposta alla misura dell’allontanamento dai propri genitori ma di essere comunque spesso aiutata dal padre che abita con la madre in una palazzina affianco a quella dove vive lei col marito.

Aggiungeva che gli interventi del padre sono per aiutare lei ma anche per evitare che *“succeda qualcosa di brutto”* perché anche lui è molto legato a M L

Precisava di essere cambiata dopo il matrimonio, perché è più esigente col marito, cosicché la loro situazione è peggiorata nei sei mesi precedenti all’arresto.

***

M; L , sottopostosi ad esame (ud. 18.09.2018 pag. 15 ss trascr.) riferiva di essere assuntore abituale di hashish e marijuana (si definiva tossicofilo).

Quanto alla sua attività lavorativa, affermava di lavorare soltanto presso i mercatini di antiquariato domenicali, atteso che da circa 10 anni aveva chiuso il negozio di antiquariato di famiglia. Sino ad alcuni mesi prima dell'arresto, inoltre, svolgeva attività di sgombero di locali e di imbianchino, occasionalmente.

Affermava di aver accolto in casa E L circa due anni fa, dopo che era stata denunciata dai genitori. La situazione era poi degenerata dopo il matrimonio, nel luglio 2017. Precisava di essere stato vittima dei maltrattamenti della donna, e non viceversa, poiché la moglie non gli consentiva di fare nulla senza di lei. Non poteva andare a fare la spesa, non poteva andare a lavorare. Ne seguivano accese discussioni che comunque non erano mai seriamente degenerate. Spesso doveva accondiscendere alle sue richieste. Quando stavano insieme, comunque,

trascorrevano il tempo in casa tranquillamente. Mentre se usciva ugualmente, lei lo chiamava in continuazione. Affermava che assumevano insieme hashish, che prowedva lui stesso ad acquistare. Quanto ai fatti del 09.03.2018, affermava di non averla *"mai colpita per offenderla"* anche se *"può darsi che qualche schiaffo sia volato".* Riferiva che stava *"quattro o cinque ore a prendere schiaffi, graffi, bastonate "* e non reagiva. Alle 3 del mattino la moglie lo aveva svegliato perché non riusciva a dormire, e voleva avere un rapporto sessuale. Lui non voleva e ne seguiva una discussione. Dalle 4 fino alle 9 del mattino la donna continuava a colpirlo con schiaffi. Quindi lei chiamava un centro d'ascolto che sollecitava l'intervento dei Carabinieri. Non escludeva di aver colpito a sua volta la moglie, ma ribadiva di essere stato più volte aggredito da lei, anche con un cacciavite sulla guancia. A seguito di contestazione è invece emerso che nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto era diversamente emerso che la lite era scaturita dal fatto che la L gli chiedeva insistentemente denaro per acquistare cocaina e che aveva iniziato a percuoterlo a seguito del suo rifiuto.

Egli confermava di aver omesso tale aspetto per non *"esporla ancora di più".*

Precisava che la donna assume costantemente tale sostanza, che acquista con i proventi della sua pensione di invalidità.

Affermava, inoltre, che dopo l'intervento dei Carabinieri veniva allontanato da casa e portato in caserma. Riferiva di non aver compreso *"l'ultimo trafiletto"* dell'ordine di allontanamento *"che ero io che mi dovevo allontanare da casa".* Era rientrato soltanto per prendere i suoi effetti personali *("io pensavo di poter tornare a casa tranquillamente a prendere le mie cose e andare via").*

Ricordava che nel corso della lite la donna aveva preso il phon per tirarglielo, escludeva di averla stretta al collo con il filo o con altri mezzi.

***

I fatti così descritti integrano, a parere di chi scrive, il reato in contestazione.

Per quanto la ricostruzione dei fatti sia stata fortemente condizionata dalle condizioni della parte offesa, occorre evidenziare che è emersa con lineare chiarezza la tracciatura di una situazione di costante disagio della donna all'interno della relazione coniugale, spesso caratterizzata da paura collegata alle aggressività del compagno.

I fatti del 9 marzo 2018 sono già in sé significativi di una situazione esasperata, nella quale il contatto fisico aggressivo si presenta come una costante.

Anche a voler ritenere che la stessa parte offesa sia portata, per la sua patologia, ad assumere atteggiamenti aggressivi, non si può che evidenziare che il marito, ben a conoscenza della situazione, avrebbe dovuto assumere una condotta più contenitiva che reattiva.

Ad ogni modo, il padre della donna, pur in un contesto domestico difficile che lo portava a denunciarla per maltrattamenti, ha riferito di non aver mai subito percosse dalla figlia la quale piuttosto era portata a gesti autolesionistici. E' altrettanto emerso che la donna aveva spesso segni di percosse e che si era più volte verificata la necessità di interventi delle forze dell'ordine.

Il quadro riscontrato al momento di entrambi gli interventi della giornata del 09.03.2018, peraltro, è del tutto coerente con quanto riferito dalla parte offesa. Al primo accesso dei Carabinieri, M

L era significativamente agitato e reattivo, tanto che gli operanti avevano ritenuto opportuno (a fronte della disposta segnalazione a piede libero) provvedere ad allontanare l'uomo dall'abitazione per evitare ulteriori conseguenze.

Disposizione che, evidentemente, calzava perfettamente alla situazione visto che l'imputato non riusciva a contenersi, tornava all'abitazione ed aggrediva nuovamente la donna.

Va sottolineata la significativa aggressività esercitata in tale occasione, atteso che il tentativo di soffocamento è stato sostanzialmente ribadito dalla parte offesa anche in questa sede e riportato anche dal padre .

Lo stesso imputato ha poi confermato che nel corso della lite era "comparso" anche un phon che a suo dire era stato utilizzato dalla moglie per colpirlo.

Del tutto incredibile, poi, che egli abbia potuto fraintendere il tenore dell'obbligo di allontanamento ricevuto.

Deve pertanto ritenersi provato che, almeno a far data dal luglio 2017, cioè a seguito del matrimonio tra i due, si sia instaurata una situazione di ripetuta aggressività di M L ai danni della moglie, accompagnata da insulti e

denigrazioni (“puttana, stronza” e simili), che davano luogo a penose condizioni di vita.
Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Non si ritiene, tuttavia, raggiunta la prova della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 94 cp qui contestata.
Non è infatti emerso un diretto ed univoco collegamento tra le condotte aggressive e l’assunzione di stupefacenti.
Quanto alla recidiva contestata, va rilevato che M L è gravato da due precedenti per illecita detenzione di stupefacenti, per fatti commessi nel 1992 e 1993. Sussiste, pertanto, la recidiva come contestata. Tuttavia, considerato che si tratta di precedenti molto risalenti ed attinenti a condotte non analoghe a quella qui in esame, si ritiene che essa non influisca sul giudizio di capacità

a delinquere da formularsi in questa sede. Si ritiene pertanto di non dare applicazione alla suddetta aggravante.
Le difficili condizioni di vita derivate dalla patologia psichiatrica della parte offesa, consentono di ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis cp.
Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all’art. 133 c.p, ricordato che il tempo del commesso reato deve essere rideterminato a partire dal luglio 2017, si ritiene equo irrogare all’imputato la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, così determinata: pena base anni 2 di reclusione, ridotta come sopra ex art. 62 bis cp.
Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

I. richiamati precedenti penali non consentono la concessione del beneficio della sospensione della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

M L colpevole del reato a lui ascritto e, rideterminato il tempo del commesso reato

dal luglio 2017 al 9 marzo 2018; esclusa raggravante di cui all'art. 94 c.p.; ritenuta e non applicata la recidiva; concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Mi 28.09.2018

II. Giudice

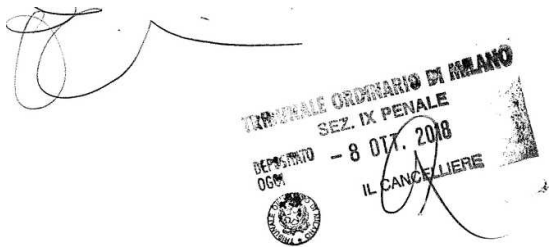

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione V Penale
dr.ssa Anna Maria Zamagni

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sez. V Penale, nella persona del Giudice Anna Maria Zamagni ha pronunziato la seguente

SENTENZA

A C , nato il 1964 a

Attualmente sottoposto alla misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare *ex* art. 282 bis c.p.p.

(nomina *ex* art. 97 co. 1 c.p.c, il
6
Residente in , di fatto domiciliato in

- difeso d'ufficio dall'avv. giugno 2018);

IMPUTATO

per il reato di cui all'art. 572, 61 n. 11 quinquies, 92 c.p. perché, con più atti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ponendosi in uno stato di ubriachezza abituale, maltrattava abitualmente la moglie F M anche davanti ai

figli minori E (nato nel 2000) e T (nata nel 2002)

mediante violenza fisica e morale consistita, in ricorrenti e reiterati comportamenti vessatori, umilianti e violenti, in particolare dal 2009 in poi tra l'altro, consistiti:

- *Nello strattonare la moglie prendendola per i capelli e buttandola per terra cagionandole una lesione personale consistita in ematoma policontusivo alle ginocchia giudicato guaribile in 5 gg (fatto del 21.12.2009),*

- *Nel cercare di colpire più volte la moglie lanciandole addosso oggetti di casa ed anche in presenza di minori, amici della figlia, in occasione di una festa di compleanno (fatto del marzo 2016);*
- *Nell'umiliare quasi quotidianamente la moglie con parole del tipo "cogliona, stronzo " e minacce di morte;*

- Ingenerando in casa, a causa della sua costante ubriachezza, un clima di costante paura e preoccupazione.

Con l'aggravante del fatto commesso alla presenza dei figli minori E (nato nel 2000) e Ti (nata nel 2002) ed in stato di ubriachezza abituale.
Commesso in Milano dal 2009 in poi.

1) Parte civili costituita:
M F, nata in 1972, residente in
, difesa di fiducia dall'avv. del Foro

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: chiede, riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza, la condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione (dal 2016 al maggio 2017); per il periodo precedente (dal 2009 al 2015) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

La difesa della parte civile: ritenere la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d'imputazione e/o per quelli, anche diversi e ulteriori che riterrà integrati e provati, e condannare lo stesso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della costituita parte civile nella misura di € 15.000,00 o nella diversa misura che riterrà di giustizia.
Con condanna provvisoriamente esecutiva, in ragione della gravità dei fatti, della sofferenza provocata alla persona offesa, del tempo trascorso dall'inizio della commissione dei reati ad oggi e delle modeste condizioni economiche della parte civile. In subordine, qualora questo Giudice non ritenga provata l'entità del danno subito dalla parte civile, voglia condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale

immediatamente esecutiva nei limiti in cui si riterrà raggiunta la prova in via presuntiva, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione definitiva. Condannare, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, come da separata nota, disponendo il pagamento anticipato a carico dello Stato, *ex* art 110 comma 3 D.P.Rn. 115/2001, in ragione dell'ammissione della parte civile al beneficio del patrocinio gratuito.

La difesa dell'imputato: chiede, riconosciute le attenuanti generiche, il minimo della pena e i benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo

Con decreto del 12 settembre 2017, il GIP ha disposto il rinvio a giudizio avanti a questo Tribunale dell'odierno imputato per i fatti di cui al capo di imputazione, indicando l'udienza del 20 dicembre 2017 per la comparizione delle parti.

All'udienza fissata, il Giudice verificata la regolarità della notifiche, ha disposto procedersi in assenza dell'imputato e ha dato atto dell'assenza della persona offesa, . costituitasi parte civile all'udienza preliminare, con atto del 28 giugno 2017.

Atteso che in atti non è stata rinvenuta la copia della lista dei testi del PM trasmessa in data 14 giugno 2017 all'ufficio GIP, il Tribunale ha rinviato all'udienza del 17 gennaio 2018 per consentire alla pubblica accusa di reperire e depositare la suddetta lista.

All'udienza del 17 gennaio 2018, il Giudice ha ammesso tutte le prove richieste dalle parti, ad eccezione del DVD relativo all'audizione protetta dell'allora minore E La querela è stata acquisita ai soli fini della procedibilità.

All'udienza del 6 giugno 2018, è stato nominato un nuovo difensore d'ufficio all'imputato, considerato che il precedente non era mai comparso senza motivo; sono stati sentiti i testi del PM, corrispondenti in parte a quelli indicati dalla parte civile, ovvero la persona offesa M*, F E medio tempore* diventato maggiorenne, I e B. A seguito di rinuncia

delle parti e in assenza di opposizione da parte della difesa dell'imputato, il Giudice ha revocato l'ammissione della teste I

A richiesta congiunta del PM e della difesa dell'imputato, in assenza di opposizione della parte civile, è stata revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa poiché, tenuto conto dell'istruttoria esperita e della circostanza che l'imputato ha sempre rispettato la misura in essere, il Tribunale ha ritenuto essere venute meno le esigenze cautelari. E' stata, invece, confermata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

Su accordo delle parti, sono stati acquisiti il DVD e l'annotazione inerente all'audizione protetta del 30 gennaio 2017 di E i.

All'udienza del 20 giugno 2018, l'imputato non si è sottoposto all'esame e, quindi, è stato acquisito verbale di interrogatorio dell' 11 maggio 2017.

In pari data, la difesa dell'imputato ha riferito che, nel frattempo, l'A si era

rivolto al Gruppo "A.A alcolisti anonimi" e, segnatamente al gruppo " " del

Comune di Milano al fine di intraprendere un percorso che avrebbe iniziato la sera stessa.

La difesa ha fatto presente, altresì, di aver preso contatti con il difensore della parte civile per dare avvio alla procedura di separazione.

La difesa dell'A ha, quindi, chiesto un rinvio della discussione per consentire la stabilizzazione dei percorsi intrapresi dall'imputato.

Il Tribunale, motivando come da verbale d'udienza, ha rinviato all'udienza dell'l ottobre 2018.

All'udienza così fissata, si è dato atto della perdita di efficacia in data 11 settembre 2018 della misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare, per decorso dei termini.

L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni.

La difesa dell'A su accordo delle altre parti, ha prodotto attestati di partecipazione alle sedute organizzate da "Alcolisti Anonimi nonché copia del ricorso per separazione consensuale.

Si è quindi, pronunciata la presente sentenza. \

Le imputazioni

E’ contestato all’imputato il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, commesso in stato di ubriachezza abituale, anche in presenza dei figli E ' nato
nel 2000, minore all’epoca dei fatti e T nata nel 2002.
Il capo d’imputazione riporta un unico episodio verificatosi nell’anno 2009.
I successivi fatti descritti, sono stati posti in essere dal marzo 2016, quando 1’. aveva cercato di colpire reiteratamente la moglie con oggetti di casa, sino al maggio 2017, lasso temporale nel quale l’imputato avrebbe quasi quotidianamente umiliato la moglie e ingenerato in casa un clima di costante preoccupazione e paura dovuto al ricorrente stato di ubriachezza.

Le prove acquisite

Le prove acquisite nel corso del dibattimento e pacificamente utilizzabili per la decisione sono costituite dalle testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita consistente in:

- Certificato del pronto soccorso del 21.12.2009 che attesta ematoma
  postcontusivo e dolorabilità ai polsi della M F che ha riferito *“essere stata aggredita e malmenata dal marito, strattonata per i capelli* e *sbattuta a terra ”,* prognosi gg. 5;
- CD e copia delle trascrizioni delle telefonate effettuate da E al Commissariato di Pubblica Sicurezza “1 ”, in data 8 gennaio 2017;
- Attestazione dell’operatrice di accoglienza, Il , de “C del 10 febbraio 2017;
- Annotazione inerente all’audizione protetta di E del 30 gennaio 2017 e relativo DVD;
- Verbale di interrogatorio dell’A dell’11 maggio 2017;
- Attestazioni di partecipazione rilasciate da “Alcolisti Anonimi

- Copia ricorso per separazione A C - F e decreto di fissazione udienza.

La ricostruzione dei fatti

I fatti contestati all'A : risultano pienamente provati, seppure per un periodo di tempo più limitato, sulla base dei documenti acquisiti al fascicolo dibattimentale, le testimonianze e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.

La parte civile, sentita all'udienza del 6 giugno 2018, ha ricordato un episodio verificatosi nel 2009 quando, in seguito ad un litigio *"mi ha preso dai capelli e mi ha tenuta dai capelli fino a buttarmi per terra con forza e mi manteneva giù. In quel momento che io urlavo che mi lasciasse, escono i miei figli alla porta della sala, e gli chiedevano di lasciarmi. Poi dopo che li ha guardati li ha sentiti mi ha lasciato" (cfr. testimonianza F - pag. 8),* l'aggressione le aveva provocato un ematoma post contusivo alle ginocchia *(cfr verbale di pronto soccorso del 21 dicembre 2009).* Episodio confermato anche dal figlio E *(cfr annotazioni -pag. 3).*

Successivamente a questo evento, la situazione familiare era stata tranquilla, ad eccezione di un episodio verificatosi nell'anno 2012 quando la F; aveva fatto un tentativo per richiedere aiuto alle forze dell'ordine, in ragione del comportamento molesto dell'A , ma l'imputato le aveva strappato il telefono; la normalità è durata sino all'anno 2016 quando l'A aveva iniziato ad abusare di bevande alcoliche, non più sporadicamente ma con una certa frequenza e, con la medesima frequenza *"offendeva molto me* (nb. la F *) Mi trattava malissimo " (cfr testimonianza F -pag. 10).*

Dalle testimonianze e dai documenti acquisiti, è emerso che dal dicembre 2016 la parte offesa, è stata sottoposta a insulti e offese continue; è stata costretta ad assistere ad atteggiamenti poco rispettosi da parte dell'A

La F ha ricordato un episodio specifico del marzo 2016 quando, alla festa di compleanno della figlia, si era presentato ubriaco e l'aveva insultata e strattonata anche davanti agli invitati.

Nel gennaio 2017, il figlio E aveva chiamato il 112 *(cfr copia trascrizione telefonata dell'8.01.2017),* riferendo atteggiamenti aggressivi del padre.

Il ragazzo si era deciso a chiamare i soccorsi poiché, nell'adoperarsi ad aiutare il padre a scolare la pasta, atteso che era alterato dall'alcool, *"quel giorno mi ha rovesciato l'acqua addosso, l'ultimo episodio che vi dicevo prima, io ero per i fatti miei e., mi ha fatto scattare. Io ero in pigiama che era molto sottile, quindi mi è arrivato un bel po ' di gocce quindi mi ha dato fastidio, ecco cosa è successo "*

Nel febbraio 2017, vi era stata una seconda telefonata di E al 112 *(cfr copia trascrizione telefonata deU'8.02.2017)* seguita da una denuncia sporta dalla F in data 8 febbraio 2017.

All'esame, la parte civile, ha raccontato che in quell'occasione l'A aveva proferito delle offese nei suoi confronti, quali *"stronzo, cogliona, che sono vecchia, che sono brutta, che sono deficiente" (cfr testimonianza F — pag. 16)* e le aveva lanciato, cercando di colpirla, dei mestoli da cucina.

Poiché il figlio E era intervenuto in aiuto della madre, l'A aveva iniziato a insultare anche lui proferendo la frase *"deficiente, coglione" (cfr testimonianza F -pag. 16).*

A questi episodi specifici si erano affiancate costantemente vessazioni fisiche e verbali. La persona offesa e il figlio E hanno raccontato che in più occasioni l'A si era chiuso dentro casa con la chiave mentre cucinava ma, essendo ubriaco si era dimenticato gli alimenti sul fuoco, bruciando alcune parti della cucina e impedendo ai familiari di rincasare.

Era accaduto che *"più volte, nell' ultimo periodo" (cfr testimonianza F - pag. 16)* l'imputato fosse talmente ubriaco da mettersi a urinare per casa.

L 'imputato aveva reclamato, altresì, a più riprese, rapporti sessuali con la persona offesa affermando che l'accondiscendenza della donna fosse un suo dovere, in ragione della qualità di moglie.

E: ha riferito che il padre *"fa quello molesto ad esempio se è in cucina, lancia*

quello che trova, nel senso che come dicevo prima, fa quello minaccioso, aggredisce mia madre, con ingiurie tipo 'tu sei una cogliona con la tua famiglia' vari insulti, anche di peggio, che ora non mi vengono " (cfr annotazioni audizione E ~pag- 2).

Certo è che, dal 2016 in avanti, l'A ha reso le condizioni di vita della moglie e dei figli assai penose, costringendo la donna a pulire ove lui aveva sporcato anche per dispetto, a subire continui insulti, minacce di portarle via i figli qualora se ne fosse separata perché priva del permesso di soggiorno *(cfr testimonianza F -pag- 30),* sottoponendola a percosse ripetute in plurime occasioni.
La gravità della situazione è confermata dalla circostanza che per ben due volte, la F si era rivolta al centro antiviolenza " ", da ultimo
il 10 febbraio 2017 *(cfr relazione I).*
Tale richiesta, unitamente alla testimonianza del figlio E , confermano la veridicità delle dichiarazioni della donna che, peraltro, sono da ritenersi pienamente credibili anche intrinsecamente in quanto lineari, coerenti, specifiche, uniformi e dettagliate.
Le circostanze narrate dalla F , hanno trovato ulteriore conferma nella stesso imputato che, sebbene non si sia sottoposto all'esame, ha sostanzialmente ammesso l'addebito: in sede di interrogatorio di garanzia ha confermato di aver avuto degli atteggiamento offensivi e violenti nei confronti della moglie *(cfr verbale interrogatorio di garanzia)* e anche per il tramite delle spontanee dichiarazioni rilasciate all'udienza dell' 1 ottobre 2018 ha lasciato intendere la propria precedente condotta.

Il capo d'imputazione

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la penale responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso contestato, limitatamente al periodo che va dal dicembre 2016. L'imputato deve invece andare assolto, con riferimento al periodo dal 2009 al 2016.

L'art. 572 c.p. punisce chiunque maltratta una persona della famiglia.
L'elemento oggettivo del reato si concretizza nella condotta del membro della famiglia che pratichi plurime aggressioni fisiche e/o verbali nei confronti di altro membro.
Il reato contestato è un delitto abituale che si connota per una condotta che può comprendere sia atti che costituiscono di per sé reato, sia atti di per sé privi di rilevanza penale. Elemento imprescindibile è la pluralità

degli atti, legati tra loro dal vincolo dell'abitualità, cioè dalla continuazione e ripetitività nel tempo.
Ulteriore requisito della condotta è la idoneità offensiva alla lesione dei beni giuridici tutelati - trattandosi di reato pluri offensivo - e individuati nella famiglia in senso lato e nella personalità dell'individuo.

Periodo dal 2009 al dicembre 2016

Con riferimento al lasso temporale 2009-2016 la persona offesa ha ricordato un unico episodio di violenza, quello del 2009, precisando che sino al 2016 non si era verificato *"niente di grave, no " (cfr testimonianza F ~pag- 39).* La F , difatti, ha riferito
che nel periodo indicato era successo che due/ tre volte l'anno si fosse ubriacato ma senza porre in essere condotte penalmente rilevanti e continuative.

La circostanza è stata confermata anche dal figlio E *: "Forse, appunto, l'unico vero momento in cui questa cosa è stata espressa in maniera continuata è quest' ultima, prima della denuncia e tutto quello che ne è seguito " (cfr testimonianza E - pag. 45).*
Na esclusa, pertanto, la configurabilità del reato per il periodo antecedente al 2016 poiché non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'abitualità e la sistematicità dei comportamenti vessatori che caratterizzano la fattispecie penale, atteso che *"I maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità. (Nella specie la S. C. ha annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto la continuazione tra condotte commissive e omissive, evitando di considerare il carattere unitario dell'azione di maltrattamenti) " (Cassazione penale, sez. VI, 31/05/2012, n. 34480).*

Periodo dal 2016

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che dal dicembre 2016 l'
ripetitivamente e continuamente, aveva posto in essere sia aggressioni

fisiche, sia aggressioni verbali, così come meglio sopra descritte, verso la persona offesa.

Al di là delle violenze praticate, sia la persona offesa che il figlio E hanno dato una descrizione di una situazione - sostanzialmente ammessa dall'imputato - connotata da mesi di malessere - *"Mi sentivo...non ero una persona concentrata, non ero una persona a volte capace di fare le cose, perché ascoltare che qualcuno ti dice che sei., per anni, tu alla fine riesci a crederci che non sei nessuno e non sei capace di fare niente" (cfr testimonianza F -pag. 33)- e* timore - *" E che io avevo comunque quest'ansia che quando lui beveva mi venisse addosso con le mani, visto che lui quando beveva mi offendeva, veniva dietro di me, mi spingeva, mi faceva con il gomito. E stare in quel momento con addosso lui in una giornata è molto stressante, molto difficile. Quindi io l'unica soluzione che ho trovato in tutto questo tempo, in tutti questi anni era uscire. Era uscire di casa fino a che non si calmasse tutto. Fino a che lui tornasse ad essere sobrio e diceva che gli dispiaceva, che non ricordava niente" (cfr testimonianza F - pag. 19); "Si, c 'è sempre questa ansia, paura, alla fine non si sa mai, ma non so magari da qui a tre mesi lo vedo sanissimo, star bene o magari potrebbe succedere il contrario, magari finisce per ricominciare a picchiare mamma, o magari noi" (cfr annotazioni audizione E '*), determinati dall'incomprensibile comportamento del marito e legato allo smodato abuso dì alcool. Affinchè si realizzino gli estremi del reato di maltrattamenti è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.

Nessun dubbio, pertanto, vi è in ordine alla sussistenza all'elemento soggettivo. Le scuse richieste sia in sede di interrogatorio sia in sede di dichiarazioni spontanee rendono evidente come l'imputato fosse pienamente consapevole delle condotte tenute e delle condizioni di sofferenza dalle stesse conseguenti.

Trattamento sanzionatorio

Si ritiene equa la pena base di anni due. La pena deve essere determinata in misura corrispondente al minimo edittale previsto dal legislatore per il reato di cui all'art. 572 c.p., alla luce dei criteri di cui

all’art. 133 c.p. e, in particolare, della breve durata della condotta (circa due/tre mesi); della circostanza che l’imputato ha posto in essere prevalentemente aggressioni verbali e aggressioni fisiche caratterizzate da una violenza contenuta, quali spintoni o il tirare oggetti senza mai prendere la persona offesa; dell’esiguità del danno cagionato e della condotta successiva dell’imputato che si è sempre attenuto alle prescrizioni della misura cautelare nonché della condotta processuale tenuta, di piena partecipazione; dell’incensuratezza.

Sussistono le aggravanti contestate, essendo pacificamente avvenuti i fatti alla presenza dei figli minori, tanto che il maggiore è spesso intervenuto in aiuto della mamma; sussiste altresì raggravante dell’ubriachezza abituale. L’art. 94 c.p. precisa che agli effetti della legge penale, affinché si ravvisi l’ubriachezza abituale debbano sussistere due condizioni concepite cumulativamente e da accertarsi in concreto: che il soggetto sia dedito all’uso di sostanza alcoliche e sia in stato frequente di ubriachezza.

Nel caso di specie è risultato pienamente provato che l’A dalla fine dell’anno 2016 fosse dedito all’uso di alcolici: la persona offesa ha precisato che *“Ho visto dei cambiamenti da dicembre 2016/gennaio 2017. Dei cambiamenti, perché continuava a bere costantemente, non era sporadico come in tutti questi anni che erano sporadiche le occasioni (esame F pag 6)* e che tale abuso determinasse uno stato di ubriachezza frequente dell’imputato dal *“periodo prima, nel senso un mesetto” (crf esame E pag. 46)* dall’episodio che aveva portato Ei ' a chiamare le forze dell’ordine all’inizio dell’anno 2017; 1’ ubriachezza era stata tale da alterare la condotta dell’A - *“se mio padre non bevesse mai, penso che non sarebbe una bruttissima persona ” (audizione protetta E*)- che era stata di tipo diverso *“nei periodi in cui stava meglio ” (esame E - pag. 42)* poiché vi erano stato dei momenti *“in cui è stato molto pulito ” (esame E - pag. 45).*

Devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza attese le regolari condizioni di vita dell’imputato che ha ripreso la propria attività lavorativa; ha provveduto al versamento della somma a titolo di mantenimento dei figli e ha collaborato al fine di dare avvio alla procedura di separazione consensuale con la persona offesa.

La pena, pertanto deve essere ridotta a **anni 1 e mesi 6.**

Considerato che l'A ha iniziato un programma di cura, attraverso la partecipazione assidua alle riunioni di gruppo di "A.A. alcolisti Anonimi Gruppo Al " e che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, è verosimile sostenere che il reato in questione sia stato sostanzialmente compiuto anche in ragione dello stato di ubriachezza abituale, poiché sia la parte civile che il figlio hanno confermato che nei periodi di astinenza era una persona diversa, si può presumere che l'imputato si asterrà a commettere ulteriori crimini e per tale ragione si intende concedere la sospensione condizionale della pena.

Statuizione civili.

Non vi sono dubbi in ordine al danno subito dalla parte civile, costretta a vivere in una condizione mortificante e di prevaricazione, bene ricostruita nel corso dell'audizione. Il danno può essere quantificato in via equitativa.

Il danno non patrimoniale è pacificamente risarcibile; le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26972 del 11.11.2008 hanno precisato: *"Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà*

diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice". Nel danno non patrimoniale è ricompreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.

La sofferenza della parte civile emerge evidente dalle prove acquisite che hanno posto in luce un periodo di vita - ampiamente descritto nella presente motivazione - caratterizzato da mortificazioni, ingiurie e percosse.

Si stima equa la cifra di € 7.500,00.

Non si ritiene, peraltro, che sussistano giustificati motivi per concedere la provvisoria esecuzione della statuizione civile, poiché la persona offesa svolge attività lavorativa, l'A sta provvedendo al versamento di quanto dovuto per i figli e non vi è prova dello stato di bisogno nè del pregiudizio derivante dal ritardo nell'adempimento.

Deve essere pronunciata condanna a carico dell'imputato anche in relazione alle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita, da liquidarsi in € 1.667,00 oltre al 15% per spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'erario, in considerazione della ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile.

P.Q.M.

Visto gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

A C. responsabile del reato a lui ascritto limitatamente al periodo dal dicembre 2016 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo

CONDANNA

Alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visto gli artt. 163 e 175 c.p.

RICONOSCE

All'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

Visto gli artt. 538 c.p.p. e seguenti

CONDANNA l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che liquida in €7.500,00

visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in € 1.667,00, oltre al 15% per spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'erario

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato a lui ascritto limitatamente al periodo dal 2009 al dicembre 2016 perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

Il Giudice
d.ssa Anna Maria Zamagni

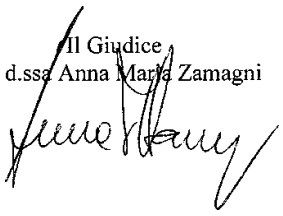

m.o.t. dott.ssa
In giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Milano, 1 ottobre 2018

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il

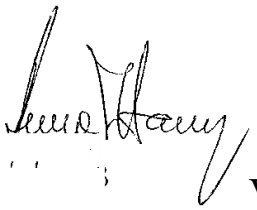 Veronica Giaccia, sotto la supervisione del magistrato affidatario.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto da

Presidente est.
ıdice dr.ssa Maria Profeta G.O.P.

all'udienza dell'01.10.2018 ha pronunciato la seguente
nel procedimento a carico di:

F R nato a

difensore d'ufficio, Avv.
il 1967, elettivamente domiciliato presso il
, del foro di con studio in

assente

Difeso d'ufficio
dall'Avv.
i, del foro
di
con studio
in

presente

Imputato

l)del reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 n. 5, 11, 609 bis e septies co. 4 n. 4 c.p., perché, con gesti rapidi ed insidiosi, costringeva la figlia F K;; a subire atti sessuali,

consistiti nell'infilarsi nel letto dove dormiva e toccarle con le mani le parti intime da sopra i vestiti al fine di ottenere da lei una prestazione sessuale; con l'aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo (notte), di luogo (assenza della madre dalla camera) e di persona (figlia), tali da ostacolare la privata difesa, nonché di aver commesso il fatto con abuso di autorità e di coabitazione, nonché commesso al reato di cui al capo b)

In Milano nel mese di settembre 2015

2) del reato p. e p. dall' art. 612 comma 2 c.p., perché minacciava gravemente con armi la figlia, FK; di un danno ingiusto; segnatamente, durante un litigio, afferrava un coltello da cucina puntandoglielo alla gola e dicendole: "adesso ammazzo sia te che tua madre ".

In Milano il 15.10.2016

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la pena di anni 7 di reclusione, ritenuta la continuazione.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: per il capo 1, in via principale l'assoluzione, in subordine l'assoluzione ex art. 530 comma 2 per carenza di elemento soggettivo, in estremo subordine il minimo della pena con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n 5 e la concessione delle attenuanti generiche. Per il capo 2 il minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 24.10.2017, R F è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (violenza sessuale nei confronti della figlia - n il 14.12.1995 - e minaccia aggravata dall'uso di un coltello nei confronti della figlia e della moglie in Milano nel settembre 2015 e nell'ottobre 2016).

L’istruttoria dibattimentale, tenutasi in assenza dell’imputato, si è svolta con l’esame della parte offesa K F (udienza del 18.6.2018) e della teste L F (udienza del 24.9.2018), nonché con l’acquisizione - avvenuta con il consenso delle parti espresso in udienza- dei verbali di sommarie informazioni rese da F D 2 L B R D C e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato all’interrogatorio dell’1.3.2017; sempre con il consenso delle parti, veniva acquisita la denuncia sporta dalla persona offesa, utilizzabile anche nel suo contenuto, e l’annotazione di servizio del 16.10.2016 della Volante Vitruvio 3° T - Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano.
All’esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo Giudice che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

***

Dalle prove acquisite nel corso del processo, infatti, è emersa la fondatezza dei fatti contestati, la cui descrizione è stata dettagliatamente fornita dalla persona offesa, attraverso racconti coerenti, contenuti nel verbale di denuncia, nelle sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini, nonché, da ultimo, nell’esame dibattimentale.

Per la ricostruzione dei fatti, quindi, si ritiene opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni di KF (nel prosieguo: K F), per poi procedere a verificare la solidità delle stesse attraverso gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio.

Il presente procedimento penale scaturisce dall’atto di **denuncia - querela** sporto dalla p.o. in data 16.10.2016 nel quale ella riferiva di esser stata

vittima di minaccia grave e di violenza sessuale da parte del padre; si precisa che l'atto risulta pienamente utilizzabile nel suo contenuto ai fini della decisione, poiché acquisito con in consenso delle parti espresso all'udienza del 18.6.2018.

Con l'atto in esame, la parte offesa denunciava il padre R F , il quale, in data 15.10.2016, verso le ore 23,00, la avrebbe minacciata di morte brandendo un coltello, all'interno dell'abitazione familiare. In particolare, la denunciante ha riferito che quella sera era nata una lite tra lei ed il padre per futili motivi e che, a seguito di questa, il genitore l'avrebbe verbalmente aggredita pronunciando frasi del tipo: "adesso ammazzo sia te che tua madre". Contestualmente, l'uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina di "grosse dimensioni" e lo avrebbe puntato alla gola della figlia; a questo punto, sarebbe intervenuta la madre della parte offesa, L F , riuscendo a calmare il marito.

Nel corso della medesima denuncia, K F aggiungeva che un anno prima dell'accaduto, egli avrebbe tentato di avere con lei un rapporto sessuale, non riuscendoci; episodio, questo, che la ragazza non aveva voluto denunciare per timore della reazione che il padre avrebbe potuto avere nei suoi confronti. Il narrato episodio a sfondo sessuale, peraltro, non sarebbe stato il primo posto in essere dall'odierno imputato nei confronti della figlia, poiché ella stessa raccontava che, quando aveva undici anni e abitava con la famiglia nelle e, l'uomo avrebbe tentato una ulteriore violenza sessuale nei suoi confronti, non riuscendo però ad ottenere alcun tipo di rapporto. Con atto del 28.10.2016, la parte offesa dichiarava di rimettere la querela precedentemente sporta nei confronti del padre R F , atto tuttavia privo di rilevanza ai fini processuali.

La **persona offesa,** sentita in udienza il 18.6.2016, ha ribadito che nell'ottobre del 2016 viveva nell'abitazione di via , a Milano, dopo essersi

trasferita in Italia dalle

In merito alla contestata aggressione, K: F ha confermato quanto riferito nell'atto di

denuncia, e cioè che la sera del 16 ottobre 2016, alle ore 20,00 circa, si trovava in casa, dove erano presenti anche il padre, F R , la madre L F ed un'amica di famiglia chiamata "D '; in quella occasione, a seguito di una discussione intercorsa tra lei ed il padre, relativa ad un telefono cellulare, quest'ultimo aveva impugnato un coltello e glielo aveva puntato vicino al collo, minacciando di morte sia lei che la madre. La p.o. precisava che quella era la prima volta che il padre si mostrava così aggressivo nei suoi confronti, ma non nei confronti della madre: in passato, infatti, ella aveva assistito ad altri episodi di violenza posti in essere dall'odierno imputato nei confronti della madre L

In relazione all'episodio di violenza sessuale, la teste ha riferito che una sera del settembre 2015 il padre era rientrato a casa ubriaco e si era infilato nel letto in cui lei dormiva, tentando di avere un rapporto sessuale. Più nello specifico, K F raccontava che quella sera l'imputato aveva litigato con la moglie, madre della p.o. e che, a seguito del litigio, la donna si era addormentata nel letto solitamente occupato dalla figlia, mentre l'uomo era uscito di casa.

Occorre precisare che dal racconto reso dalla p.o. <u>in dibattimento</u> emergeva che nell'unica stanza da letto della casa erano presenti tre letti a castello divisi tra loro da un armadio e che i genitori della parte offesa erano soliti dormire in uno di questi, insieme, al piano inferiore, mentre K F dormiva al piano superiore (sulla disposizione dei letti si tornerà in seguito). Quella sera, invece, a seguito del litigio, la madre della p.o. si era addormentata in uno dei letti collocati nell'altro lato della stanza e K F occupava il letto dove generalmente dormiva sua madre. Qualche ora dopo, R F rientrava

sotto l'effetto di sostanze alcoliche e si coricava nel letto solitamente occupato da Li F; , in cui quella sera, però, dormiva la figlia K A quel punto le toglieva i pantaloni, spogliandosi a sua volta, malgrado la parte offesa piangesse e gli dicesse "no, no"; al suo rifiuto le metteva con forza una mano sulla bocca, le bloccava le mani e la toccava nelle parti intime.

La mattina successiva R F usciva presto di casa e, appena egli lasciava l'abitazione, K F si dirigeva in bagno dove iniziava a piangere per l'accaduto, attirando così l'attenzione della madre, alla quale raccontava quello che era successo.

Nel corso dell'esame, inoltre, la p.o. ha fatto riferimento anche degli altri episodi di molestia sessuale posti in essere nei suoi confronti dal padre quando abitavano ancora nelle in particolare, ella raccontava di un episodio simile a quello suddetto, nel corso del quale il padre la avrebbe abbracciata, toccandola nelle parti intime, toccandola sul seno e baciandola sul collo.

Quanto dichiarato in dibattimento risulta sostanzialmente collimante con quanto affermato dalla stessa K F nel corso delle indagini preliminari.

Sentita a sommarie informazioni in data 14.11.2016, la persona offesa aveva infatti riferito che la sera del 16.10.2016 aveva litigato con il padre a causa di un nuovo cellulare che lei comunicava esserle stato regalato dal fidanzato F k DK F; aveva precisato che il padre si era adirato perché non condivideva la sua relazione sentimentale, in quanto riteneva che la figlia dovesse pensare solo a lavorare per mantenere il figlio che all'epoca aveva tre anni e che viveva nelle La discussione tra i due era degenerata in una minaccia di morte con coltello quando K F aveva contestato al padre il fatto di avere un'altra donna, motivo per il quale lo invitava animatamente a lasciare la casa familiare e ad andare a vivere altrove.

In merito all'episodio di violenza sessuale, la parte offesa aveva dichiarato che una sera del settembre 2015 il padre era rientrato durante la notte ubriaco e si era coricato nel letto dove lei dormiva, letto di solito occupato dalla madre L . La p.o. aveva quindi riferito che in quella situazione il padre le aveva toccato le parti intime da sopra i vestiti. La mattina seguente, appena sveglia, la ragazza si era quindi recata in bagno dove aveva iniziato a piangere; veniva sentita dalla madre e, data la richiesta di spiegazioni da parte di quest'ultima, KJ F; le raccontava l'accaduto. La madre le spiegava allora che verosimilmente il padre, a causa dello stato di ubriachezza, l'aveva scambiata per lei, dal momento che accadeva spesso in circostanze simili che egli cercasse di avere rapporti sessuali.

Successivamente, la madre della p.o. ammetteva alla figlia di non aver chiesto nulla all'odierno imputato in merito a quanto accaduto, per timore che quest'ultimo potesse avere spiacevoli reazioni. La p.o., pertanto, si rivolgeva alla cugina del padre, tale B L ' la quale affrontava il discorso con il F , il quale, tuttavia, minimizzava il fatto dichiarando di aver soltanto fatto delle "coccole" alla figlia.

Rispetto a quanto dichiarato in dibattimento, nel corso delle sommarie informazioni la p.o. ha fornito una ricostruzione parzialmente diversa solo in merito alla disposizione dei locali e dei mobili aH'intemo della casa in cui viveva. Nel corso delle indagini preliminari, infatti, ella aveva dichiarato che la casa era composta da un soggiorno-cucina, un bagno ed una sola camera da letto, al centro della quale era collocato un armadietto; il mobile fungeva da divisorio tra due parti della stanza, in una delle quali si trovava un letto a castello in cui di solito dormivano i coniugi F , il marito R nel lato superiore e la moglie L nel lato inferiore, mentre dall'altro lato era posto un letto singolo nel quale in quel periodo dormiva B< ' Li :d un letto a castello nel quale dormiva K F stessa. Come si può notare dal raffronto tra

le due dichiarazioni, vi è una lieve discordanza tra la ricostruzione effettuata dalla parte offesa nel corso delle indagini preliminari e quella resa durante il dibattimento.

Il contrasto sussistente sul punto può tuttavia essere agevolmente superato alla luce della ricostruzione fornita dagli altri testi, pienamente coerente con quanto dichiarato dalla p.o. nel corso delle indagini (come si avrà modo di apprezzare nel corso della trattazione).

Vale la pena sottolineare che la diversa descrizione della stanza da letto operata prima e durante il dibattimento dalla parte offesa non è da sola sufficiente ad incidere sulla credibilità della teste, la quale ha comunque fatto emergere con chiarezza l'unica informazione davvero rilevante, ossia che ella, nella sera della contestata violenza sessuale, dormiva nel letto generalmente occupato dalla madre.

Sempre nel corso delle dichiarazioni rese prima del giudizio, K F aveva raccontato in maniera più dettagliata l'episodio di aggressione sessuale subita da parte del padre quando lei aveva undici anni e viveva ancora nelle . Più nello specifico, la p.o. aveva riferito che una sera, mentre lei dormiva, il padre si era coricato nel suo letto, le aveva tolto il pigiama e le mutande e aveva iniziato a baciarla sul collo, sulla bocca e a toccarla nelle parti intime; lei, a quel punto, lo aveva respinto, riuscendo ad evitare un rapporto completo.

Il racconto della persona offesa è chiaro, logico, intrinsecamente ed estrinsecamente coerente, in quanto del tutto collimante con le altre emergenze probatorie acquisite in sede dibattimentale.

I riferiti fatti di minaccia del 16.10.2016, infatti, trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni del fidanzato della persona offesa, F D , nonché nell'annotazione di servizio degli operanti intervenuti sul luogo dell'accaduto.

F D :sentito a sit il 21.11.2016, ha dichiarato che la sera del 16.10.2016 aveva ricevuto una telefonata dalla fidanzata K F la quale, piangendo, gli aveva raccontato di aver litigato con il padre e che, nel corso del litigio, questi aveva minacciato di morte lei e la madre con un coltello. Precisava di non conoscere le ragioni del litigio e di aver raggiunto la ragazza a casa dopo l'intervento della Polizia, al fine di aiutare la stessa a comunicare con le forze dell'ordine intervenute; aggiungeva di aver saputo che anni addietro, quando la fidanzata viveva ancora nelle il padre di lei aveva tentato di toccarla nelle parti intime, ma non era in grado di fornire ulteriori dettagli.

Sulle circostanze di quella sera è stata sentita a sit anche **D C** , amica di famiglia dei F in data 11.11.2016.

In quella occasione D C spiegava che da circa un anno abitava nella casa dei F , occupando il letto superiore della struttura a castello presente in camera da letto, il cui piano inferiore era solitamente occupato da K
In merito all'episodio di aggressione posto in essere dall'odierno imputato, ella raccontava che la sera del 16.10.2016 si era recata a casa dell'amica L con la quale si intratteneva in soggiorno- cucina. In quel contesto, sentiva la parte offesa discutere con il padre nella camera da letto, il quale, a suo dire "le diceva che avrebbe dovuto mettere a posto al sua vita" "come farebbe ogni genitore". Successivamente, la ragazza sopraggiungeva in soggiorno piangendo seguita dal padre, che afferrava un coltello da un cassetto della cucina. La C diceva però che R F lasciava il coltello poco dopo, iniziando quindi a colpirsi da solo con pugni sulla testa.
Un ulteriore elemento di coerenza col dichiarato della parte offesa, quanto alla lite intercorsa il 16.10.2016, è rinvenire nella **annotazione di servizio** relativa all'intervento di quello stesso giorno da parte della Volante Vitruvio 3° T - Ufficio Prevenzione Generale della Questura di 6

Il verbale attesta
che
Milano, scaturito da una richiesta di aiuto in Milano, via

all'arrivo sul luogo suddetto, gli operanti trovavano la parte offesa, K visibilmente spaventata, la quale riferiva di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché poco prima, all'interno della propria abitazione, era stata minacciata di morte dal padre con un coltello. Sul luogo dell'intervento erano presenti anche altre persone, successivamente identificate in: R F -, L F e E C
In merito ai fatti di cui all'odierno giudizio, appaiono dirimenti anche le dichiarazioni rese da **L B** i, cugina dell'imputato e coabitante con la

famiglia F , la quale,
sentita il 21.11.2016, ha raccontato che I F, madre della p.o. e moglie di R F , le aveva riferito che il motivo della discussione occorsa la sera del 16.10.2016 concerneva il fidanzamento della parte offesa, in quanto R F an era d'accordo a che la figlia frequentasse ragazzi in Italia, ritenendo che quest'ultima dovesse piuttosto lavorare per mantenere il figlio che viveva nelle
In relazione ai fatti di violenza sessuale, inoltre, la R riferiva che una sera del 2015 ella era
rimasta a dormire a casa dei F , occupando il letto singolo situato nel lato della camera da letto ove si trovava il letto a castello in cui di solito dormiva la parte offesa; ella precisava che da un altro lato della camera, diviso dal primo mediante un armadio, dormivano solitamente 1 e R F , occupando rispettivamente la parte bassa e la parte alta di un letto a castello.
La R proseguiva raccontando che la mattina seguente, quando si era svegliata, aveva visto
che il letto della cugina K era vuoto, poiché la ragazza era in salotto che, piangendo, raccontava qualcosa alla madre. La dichiarante aggiungeva di aver poi appreso, sia da L ' ' F che direttamente dalla persona offesa, che durante la precedente notte la ragazza si era addormentata nel letto della madre, dove era stata raggiunta dal padre che la aveva abbracciata. L e L F , a questo punto, avevano tranquillizzato K : F
spiegando alla stessa che il motivo per cui il padre avrebbe agito in quel modo era certamente da rinvenire in un errore, che lo avrebbe condotto a credere di essersi avvicinato alla propria moglie e non certo alla figlia.
La dichiarante raccontava anche che, dopo aver ascoltato il racconto, aveva immediatamente chiamato l'imputato al telefono per chiedere spiegazioni

sull'accaduto e che questi, rientrato subito a casa, aveva abbracciato la figlia tranquillizzandola e dicendole che non era successo nulla.
Infine, in merito ai fatti contestati è stata sentita anche la teste **L F** , madre della p.o. e moglie dell'imputato, sottoposta ad esame all'udienza del 24.9.2018, la quale ha sostanzialmente confermato le dinamiche già emerse.

Ella, infatti, ha riferito che la sera del 16.10.2016 si trovava in cucina quando ha sentito la figlia ed il marito che discutevano per una questione relativa all'acquisto, da parte della ragazza, di un costoso telefono cellulare; ne scaturiva un litigio tra padre e figlia, nel corso del quale l'imputato ha afferrato un coltello, prendendolo dalla cucina, e lo ha puntato contro la parte offesa, pronunciando la frase: "ti ammazzo". A quel punto I F ' interveniva a tutela della figlia per calmare il marito e questi le si rivolgeva contro dicendole: "anche tu.. .ti ammazzo anche tu".
Per ciò che concerne l'episodio a sfondo sessuale raccontato dalla parte offesa, la teste ha raccontato che una mattina del settembre 2015, dopo che suo marito era uscito di casa per andare a lavoro, ella aveva sentito la figlia K alzarsi dal letto e recarsi in bagno piangendo. In quella circostanza la figlia non aveva voluto raccontare alla madre il motivo del pianto, ma L F lo aveva comunque appreso dalla cugina L E , che aveva trascorso la notte
presso la loro abitazione e con la quale la ragazza si era confidata. In questo modo la madre della p.o. veniva a conoscenza delle molestie che il marito aveva posto in essere nei confronti della figlia, consistite nell'averle toccato le parti intime nel corso della notte precedente e, quindi, chiedeva spiegazioni all'odierno imputato, il quale, tuttavia, negava l'accaduto.
Riferiva ancora la teste che nell'abitazione familiare vi era una sola stanza da letto, nella quale erano presenti due letti a castello, divisi da un

armadietto, ed un letto singolo: lei ed il marito dormivano rispettivamente al piano inferiore e superiore di uno dei due letti, mentre la figlia era solita dormire nell'altro letto a castello, nel lato inferiore. La sera dell'accaduto, tuttavia, L
F si era addormentata nel letto della figlia K la quale, a sua volta, era andata a dormire nel letto della madre.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stato acquisito, su consenso delle parti, il verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data 1.3.2017.
Nel corso dell'interrogatorio, **R F** sostanzialmente confermava le circostanze dei fatti contestati, pur elidendone i contorni e lo spessore.
In particolare, sull'episodio della minaccia con coltello, egli confermava la discussione occorsa il 16.10.2016 con la figlia K precisando come questa fosse scaturita dall'acquisto, da parte della figlia, di un costoso telefono cellulare, condotta a cui era seguito un rimprovero nei suoi confronti per aver speso inutilmente soldi che sarebbe stato meglio destinare al figlio che viveva nelle : Egli ammetteva anche che, adirato dal contegno della figlia, prendeva in mano un
coltello dalla cucina, negando tuttavia di averlo puntato contro alcuna persona.
Con riferimento agli episodi di molestie sessuali, invece, l'imputato negava ogni addebito, sia in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti in Italia nel settembre 2015, sia in merito a quelli che sarebbero avvenuti nelle : quando la p.o. aveva undici anni; RF , infatti, minimizzava l'accaduto precisando che, in realtà, quelle che la p.o. aveva definito come aggressioni erano delle semplici "coccole".
Ai fini di una precisa ricostruzione dell'ambiente in cui si sono svolti i fatti di cui al presente giudizio, si osserva che anche l'imputato forniva una descrizione della stanza da letto in termini analoghi con quelli emersi nel

corso del dibattimento. Tuttavia, sul merito dell'accaduto, egli riferiva che la sera in questione aveva discusso con la figlia e che a seguito del litigio l'aveva baciata soltanto per confortarla, negando, pertanto, l'addebito.

***

I. fatti emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentono di ritenere provata la responsabilità di R F per i reati di violenza sessuale e di minaccia grave, come correttamente contestati nel capo di imputazione.

Sul reato di cui al capo A) dell'imputazione.

II. reato di violenza sessuale è integrato, per ciò che in questa sede rileva, dalla condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

Le dichiarazioni della persona offesa (già da sole sufficienti a provare i fatti, in quanto lineari, logiche e dettagliate, tanto più se confrontate con le altre emergenze probatorie, con le quali risultano essere pienamente coerenti), infatti, hanno evidenziato come, nel settembre 2015, l'imputato, rientrato in casa in stato di alterazione alcolica, si sia coricato nel letto in cui ella dormiva e l'abbia costretta a subire atti sessuali, consistiti nel toccamente delle "parti intime", dopo averle abbassato i pantaloni. Nello specifico, l'imputato ha usato violenza concretizzatasi nel porre una mano sulla bocca della figlia, onde evitare che quest'ultima urlasse e nel tenerle le mani bloccate.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi pienamente provato l'elemento oggettivo del reato in esame.

Anche in merito all'integrazione dell'elemento soggettivo della violenza non sussistono dubbi: dalle evidenze raccolte in dibattimento, infatti, è emerso che la condotta del reo fosse sorretta da piena coscienza e volontà.

In particolare, se è vero che la persona offesa al momento del fatto dormiva nel letto solitamente occupato da I F; e che la stessa madre della p.o. abbia

tentato di ricondurre l'accaduto ad un mero errore sulla persona, è altresì vero che tale circostanza non è idonea ad escludere la responsabilità di R F , per una molteplicità di motivi.

In primo luogo, la persona offesa (le cui dichiarazioni sono state ritenute da questo Tribunale attendibili in ogni loro parte) ha dichiarato che nel corso dell'aggressione sessuale ella gridava "no, no", tanto che l'imputato ha dovuto porle una mano sulla bocca affinché le altre persone presenti in 9
casa non si accorgessero di quanto stesse accadendo. Alla luce di tali dichiarazioni, quindi, è indubbio che il reo abbia avuto modo di ascoltare, e quindi riconoscere, la voce della figlia, evidentemente non confondibile con quella della madre. Per non dire che lo stretto contatto fisico che vi è stato tra padre e figlia non renderebbe verosimile un errore sull'identità della vittima.

A voler diversamente argomentare, comunque, si arriverebbe in ogni caso a sostenere la responsabilità dell'imputato, stante l'irrilevanza per l'ordinamento giuridico del c.d. *"errar in persona"*. Tale figura giuridica, come noto, concerne l'ipotesi in cui la formazione della volontà del soggetto agente sia viziata in merito all'identità della persona offesa. In tali casi, l'errore non esclude il dolo, il quale, al contrario viene "traslato" sull'effettiva persona offesa dal reato. Tanto si evince dalla lettura delTart. 60 c.p., rubricato "errore sulla persona dell'offeso", che esclude l'imputabilità al reo delle circostanze aggravanti che riguardino le condizioni o le qualità dell'offeso, nonché dei rapporti intercorrenti tra questi ed il soggetto attivo del reato. La norma, pertanto, dispone implicitamente che l'errore sulla persona offesa non incide sull'imputabilità del fatto tipico di reato. Peraltro, per ciò che in questa sede rileva, si osserva come l'ultimo comma della norma in esame pone comunque un'eccezione all'enunciato regime delle circostanze aggravanti, ove si tratti di condizioni

concernenti l'età o qualità fisiche o psichiche della persona offesa, che dunque restano imputabili secondo gli ordinari criteri.

Sul reato di cui al capo B) dell'imputazione.

Anche la commissione del reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p. può essere affermata pacificamente in base al materiale probatorio a disposizione.

Le dichiarazioni della persona offesa, confortate da quella degli altri testimoni, nonché dall'annotazione di servizio delle forze dell'ordine intervenute a casa dei F la sera del 16.10.2016, consentono di ricostruire chiaramente il fatto tipico del reato di minaccia.

Risulta infatti che, a seguito di un'accesa lite tra K F e R F quest'ultimo abbia afferrato un coltello da cucina e lo abbia puntato al collo della figlia, minacciando di ucciderla; le minacce sono state poi rivolte anche nei confronti di I F , intervenuta a tutela della figlia K

Ebbene, si osserva che la condotta tenuta dal reo integri pacificamente, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, il reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., essendo questa consistita nella prospettazione di un danno ingiusto - la morte, appunto- nei confronti della figlia K e della moglie I

Inoltre, la minaccia posta in essere da R F è senz'altro da considerarsi grave ai sensi dell'art. 612 comma 2 c.p., in considerazione della gravità del male prospettato, nonché delle

modalità di commissione del fatto, dal momento che il reo si è avvalso di un coltello, rivolgendolo verso il collo della p.o.
Deve pertanto essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

I reati accertati risultano, inoltre, circostanziati nei termini indicati nel capo di imputazione.
In particolare, con riferimento al delitto di cui all'art. 609 bis c.p. sussistono le aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 11 c.p.
L'imputato, infatti, agiva in condizioni tali da ostacolare la difesa della parte offesa e cioè: commetteva il fatto nottetempo, momento in cui gli altri inquilini della casa dormivano e la stessa vittima veniva colta di sorpresa, poiché anch'ella dormiente; realizzava la condotta in un lato della stanza in cui non vi erano altre persone; agiva nei confronti di un soggetto, la figlia, posta in uno stato di soggezione psicologica nei suoi confronti, come dimostra il fatto che la p.o. abbia successivamente tentato di rimettere la querela nei confronti del padre per timore di quest'ultimo e abbia omesso di denunciare precedenti episodi dello stesso tipo, sempre per paura di ritorsioni da parte del genitore.
Ancora, occorre dare atto di come R F ha potuto commettere il reato in quanto agevolato dalla condizione di coabitazione con la vittima.
I fatti di cui ai capi A) e B) dell'imputazione risultano avvinti dal vincolo della continuazione, poiché collocati nel medesimo contesto familiare e costituenti entrambi forme di sopraffazione nei confronti della figlia, tanto da ritenere che essi siano stati realizzati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. Ai fini della commisurazione della pena, tenuto conto dei limiti edittali previsti dalla legge per i reati accertati, vale sin da ora

individuare la violazione più grave nella fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p.

Lo stato di incensuratezza dell'imputato, unitamente al contegno assunto da quest'ultimo nel corso del procedimento (per quanto mediatamente egli ha infatti acconsentito ad un consistente contenimento dei tempi di trattazione del processo), consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche, da reputare prevalenti rispetto alle ritenute aggravanti.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (in particolare: rapporto sussistente tra imputato e persona offesa, sussistenza di una precedente condotta dello stesso tipo nei confronti della medesima p.o., stato di ubriachezza del reo al momento del fatto, atteggiamento dell'imputato volto a minimizzare la gravità della propria condotta), il Tribunale reputa equo irrogare a R F la pena finale complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base per il reato più grave di cui all'art. 609 bis c.p. anni 5 di reclusione,

diminuita per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, applicato infine l'aumento per il reato satellite pari a mesi 2 di reclusione.
Alla presente condanna seguono *ex lege* quella al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo Tribunale ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

E R colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche giudicate prevalenti sulle aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art 609 nonies c.p.

DICHIARA

E R interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela alla curatela e all'amministrazione di sostegno; lo dichiara interdetto temporaneamente dai pubblici uffici per la durata di 5 anni; ne DICHIARA la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della parte offesa nonché la perdita della responsabilità genitoriale.

FISSA

MI 01.10.2018

La presidente
Est.

in 60 giorni per il deposito della motivazione.

La minuta della presente sentenza è stata redatta dalla dr.ssa Giulia Pulcina, M.O.T. in tirocinio

mirato, con la supervisione di questo giudice.

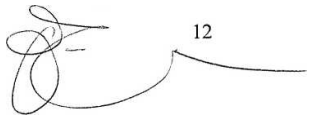

TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Papagno,
all'udienza del 3 ottobre 2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:
R R , nato il 1969 a ,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avv.
in Via , libero, **assente;**
Difeso di fiducia dall'Avv. e dall'Avv. del foro di

. presenti;

IMPUTATO

del reato p. e p. **dall'art. 612 bis co. II c.p.** perché, con condotte reiterate consistite in minacce, molestie, pedinamenti e - in almeno una occasione - aggressioni fisiche, provocava in S
R (persona già legata da relazione sentimentale sino al 15 ottobre 2016), un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando altresì nella predetta il fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, in particolare a spegnere il telefono cellulare, richiedere in più occasioni l'intervento delle forze dell'ordine o di conoscenti; in particolare, commetteva quanto precede attraverso - tra le altre - le seguenti condotte:

i. non accettando la conclusione della relazione sentimentale, abitualmente inviava alla p.o.
numerosi messaggi e/ cercava di contattarla con frequenti telefonate (anche dieci nell'arco di 50 minuti) dalla sua utenza telefonica ;

ii. in data 9 dicembre 2016, dopo essersi presentato sotto l'abitazione della p.o., citofonava con insistenza pretendendo di entrare in casa; una volta all'interno dell'abitazione, iniziava ad insultare la donna; successivamente proseguiva le proprie molestie denigrando la donna urlando - fuori di casa - espressioni quali

"E' vero o no che ti piaceva prendere due cazzi per volta?"; infine, dopo che tali condotte avevano costretto la S a farlo rientrare in casa, la colpiva con un calcio al ventre;

iii. mentre la p.o. si trovava alla Fiera di Milano, le inviava la fotografia di uno stand per dimostrarle di conoscere i suoi movimenti; accusandola di trovarsi in fiera con un altro uomo, la minacciava di raccontare che lei lo aveva tradito; infine la minacciava con numerosi altri messaggi tra i quali uno del seguente tenore: "Non ti lascerò anche a te l'opportunità di denunciarmi", con riferimento ad un suo precedente relativo a delitti della stessa specie (episodio del 12 e 13 dicembre 2016);

iv. raggiungeva la p.o. all'interno del locale ' , le dava una pacca sulle spalle dicendole "questo tavolo è prenotato, te ne devi andare"; una volta fuori dal locale, le inviava numerosi messaggi tra i quali i seguenti: "hai marcato il territorio perché sei innamorata di me, e stai buttando via del tempo prezioso che possiamo passare insieme e si vede chiaramente che non sono felice", "R se continui a fare così non porta proprio a nulla, essendo molto stupido quello che stiamo facendo entrambi, cioè si vedeva che ieri non eri felice, e mi manchi ho voglia di fare l'amore con te" (episodi del 17, 18, 19 dicembre 2017);

v. immediatamente dopo la notifica dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione alla p.o., la contattava telefonicamente - anche mediante terze persone (i - recandosi sotto la sua abitazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona già legato da relazione affettiva e con il mezzo telematico.
Commesso in : altre località dal 15 ottobre 2016 al 23 gennaio2017.

Parte civile:
S R , nata a 1977, residente a
domiciliata *ex lege* presso lo studio del difensore Avv.
presente;
Rappresentata e difesa dall'Avv. del foro di ' **, presente.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste.

La Difesa di Parte Civile chiedeva riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato e, conseguentemente, condannare* l'imputato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese processuali a favore della costituita parte civile, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato si associava alle richieste del Pubblico Ministero e chiedeva condannarsi la querelante al risarcimento del danno nella misura di € 1.000 e alla refusione delle spese processuali al querelato.

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato del 3 marzo 2017 l'odierno imputato - sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi

revocata con ordinanza del 5 febbraio 2017 - veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di atti persecutori commessi ai danni di R S , meglio descritto al capo che precede.

All'udienza del 20 settembre 2017, verificata la regolare costituzione delle parti, R S si costituiva parte civile e venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria aveva inizio all'udienza del 31 gennaio 2018 con l'acquisizione di documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e con la testimonianza della persona offesa, che proseguiva alla successiva udienza del 5 febbraio 2018, quando veniva escusso anche il teste di Parte Civile, M N

Il 20 febbraio si procedeva all'esame degli altri testimoni di Parte Civile, G F e S A e, il 4 maggio, di S _ P e dei testimoni della Difesa, G P , ELI... B< _ Mi R ,L P

Il 3 ottobre si procedeva all'esame dell'ultimo teste della Difesa, A R

In assenza dell'imputato, che non si sottoponeva ad esame, si acquisiva verbale di interrogatorio dallo stesso reso il 26 gennaio 2017.

Dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e, al termine della camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza di seguito motivata.

Il presente processo ha origine da plurime querele sporte dalla persona offesa nei confronti dell'imputato.

R S veniva esaminata alle udienze del 31 gennaio e 20 febbraio 2018 e riferiva di aver avuto una relazione sentimentale con l'imputato dal 6 maggio al 9 dicembre 2016.

Dichiarava di aver inizialmente consegnato al R le chiavi della propria abitazione, anche perché un mese dopo l'inizio della relazione l'uomo si trasferiva a casa della S , dove di fatto i due convivevano.

La S precisava di aver conosciuto il R un paio di mesi dopo il suo rientro a Milano (città da cui era mancata per tre anni) in un locale dove si teneva un concerto e in cui si recava con una persona da poco conosciuta, Mi N .La teste rappresentava di avere la passione per la musica, così come il R che peraltro era anche un musicista.

La teste riferiva che la relazione appariva sin da subito problematica perché il R aveva l'abitudine durante le conversazioni di allontanarsi senza dire una parola a seguito di scatti di ira, o di iniziare improvvisamente ad urlare apparentemente senza motivo.

<u>In particolare riferiva di un violento litigio durante una vacanza a alla fine del mese di luglio del 2016.</u>

Riferiva che mentre erano a bordo dell'auto della donna per recarsi a casa di alcuni amici del R , tra cui citava S A *e* S' C , il R aveva un attacco d'ira e iniziava a battere i pugni sul cruscotto dell'auto incolpandola di qualcosa di generico che la teste non riusciva a riferire.

Arrivati a casa dell'amico, tuttavia, il R mutava completamente atteggiamento e si dimostrava tranquillo in presenza degli amici.

La teste riferiva di essersi molto spaventata ed essere rimasta impietrita durante la sera non sapendo come comportarsi dopo la scenata in auto e vedendo che il R scherzava normalmente con i suoi amici e beveva fissandola e chiedendole se il giorno dopo se ne sarebbe andata.

La teste precisava di aver avuto paura al pensiero di dover tornare quella sera nella casa del R , dove pernottavano, e dover rimanere da sola con lui.

Sollecitata dal Pubblico Ministero, la Si precisava che probabilmente lo scatto d'ira in auto era dovuto al fatto che lei, dopo quattro giorni di vacanza a gli avesse

detto che voleva
tornare a Milano dopo aver scoperto che in quello stesso luogo il R aveva trascorso le vacanze con le sue precedenti fidanzate e a lei questo dava fastidio.

Riferiva quindi che durante la sera stessa scriveva un messaggio ad A , che si trovava in loro compagnia, dicendogli di non essere tranquilla, di avere paura del R e di voler andare via.

E presente agli atti messaggio inviato dalla S all'A 1' 11 agosto alle ore 1:21 con
cui la donna chiedeva all'uomo di non dire niente al R ma gli comunicava di trovarsi in difficoltà perché aveva paura del R e che la mattina dopo sarebbe andata via.

Proseguendo nella testimonianza, la S riferiva che il R notando la donna al cellulare, si alterava ancora di più, allora i tre uscivano nel cortile della casa e R cominciava ad inveire contro di lei chiedendole con chi si stesse accordando per andare via. L'A , vedendo la situazione, dava alla S le chiavi della propria auto e le diceva di stare in macchina finché non se la sarebbe sentita di tornare in casa.

La S rimaneva quindi dieci minuti nell'auto di A i e contattava l'amica b , alla quale riferiva l'accaduto via messaggi.

Alla fine della serata i due tornavano a casa del R in compagnia dell'A , ma poi rimanevano da soli durante la notte. La mattina successiva la S faceva le valigie e verso mezzogiorno andava via con la propria macchina lasciando lì il R dopo l'ennesimo litigio durante il quale l'uomo, urlando, le buttava le valigie e altri oggetti giù dalle scale dell'abitazione e alla fine la cacciava di casa dicendole che se non fosse andata via entro un'ora l'avrebbe ammazzata.

Dopo questo litigio la teste riferiva di essere rientrata a Milano ed essersi recata in Questura a raccontare l'accaduto, pur decidendo poi di non denunciare il F

Su questo episodio venivano sentiti in udienza anche l'A e la N

S A riferiva di aver visto la S e il R durante la vacanza a • e ricordava di aver saputo che i due in quell'occasione avevano litigato. Dichiarava che una sera, mentre si trovavano in casa di un amico e la S rimaneva fuori dall'appartamento, lui le diceva che se voleva rimanere fuori poteva stare nella sua macchina; ricordava altresì che il giorno dopo veniva chiamato dalla donna e si recava a casa del R , dove trovava la S che stava partendo per tornare a Milano avendo litigato con il R

M N confermava di aver saputo dalla S che il R la *"infastidiva"* e
riconosceva nei messaggi che le esibiva il Pubblico Ministero e venivano acquisiti quelli ricevuti dalla S il 30 luglio (in cui la S le scriveva: *"ha detto che ha sentito chiaramente la voce di un uomo di fianco a me...più il solito repertorio di insulti"}* e il 10 agosto (in cui la S le scriveva: *"me ne vado quanto prima. Ho allertato una conoscenza comune che è qui. Di sicuro lui sospetta quindi non credo oserà mettermi le mani addosso ...fino a domani... ho paura. Sono in una situazione da film horror, in mezzo alla gente, ma non posso parlare con nessuno. E il matto è seduto di fronte a me e sta bevendo un bicchiere di vino dietro l'altro (...) domani vedi di scappare. Ora sono rinchiusa in auto di un suo amico per scrivere in pace").*

La teste riconosceva altresì un messaggio che aveva inviato alla 5 successivamente, nel novembre 2016, con cui - confermando il racconto della S in merito all'episodio dell'estate del 2016, ma al contempo evidenziando la stranezza dell'atteggiamento della donna che evidentemente si dimostrava infastidita dal fatto che N avesse tra i contatti di Facebook anche quello del R , che stava continuando a vedere - le scriveva *"vai avanti a vedere uno che ti obbliga a chiamare la Polizia, a fuggire di corsa in un'altra città, perché se non ti levavi dai coglioni entro un'ora e mezza quello ti ammazzava e tu fai l'offesa perché io ce l'ho tra gli amici di Facebook".*

La S in ogni caso riferiva che dopo questo episodio la relazione proseguiva fino al 9 dicembre.

La teste precisava che si verificava un'altra discussione, il 15 ottobre, che la portava ad interrompere la convivenza togliendo al R le chiavi dell'abitazione.

La S dichiarava che quel giorno si trovava a casa del R , perché la mattina successiva avrebbero dovuto svegliarsi presto per andare in

La teste riferiva che verso le 14:00 chiedeva al R cosa avrebbe voluto fare quel pomeriggio e l'imputato iniziava improvvisamente ad urlarle contro dicendole *"basta, adesso chiamo i miei e dico che mi stai mettendo le mani addosso"* ed effettivamente telefonava ai suoi genitori chiedendo il loro intervento e dicendo loro che *"Ri è andata fuori di testa vuol mettermi le mani addosso".* Mentre parlava al telefono l'uomo usciva da casa e la teste ne approfittava per chiuderlo fuori e chiamare i Carabinieri. Quindi usciva fuori anche lei per aspettare l'arrivo dei Carabinieri mantenendosi ad una distanza di venti metri dall'uomo. Arrivavano i genitori del R che le chiedevano di chiamare i Carabinieri per dire che non serviva il loro intervento, perché non volevano che la situazione del figlio si aggravasse.

Sul punto infatti la teste precisava di sapere che il R era già stato denunciato dalla precedente compagna ed era stato destinatario di una ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di città in cui risiedeva la precedente compagna.

In ogni caso all'arrivo dei Carabinieri la Si prendeva le sue borse e andava via (come attestato anche nella scheda di intervento dei Carabinieri di Milano il 15 ottobre 2016), dopo essersi fatta restituire le chiavi dal R. La teste precisava di aver chiamato i Carabinieri perché aveva paura delle reazioni del R che, tuttavia, fino a quel momento non l'aveva mai picchiata.

Il padre dell'imputato, **G R**, sentito in udienza su tale episodio riferiva che il 15 ottobre riceveva una telefonata del figlio che gli diceva che stava litigando in casa con la S e lei lo voleva picchiare. Il padre gli consigliava di uscire da casa e aspettare il suo arrivo al bar attiguo. Durante la conversazione sentiva la voce della S che diceva *"adesso ti rovino, chiamo i Carabinieri"*. Giunto sul luogo trovava il figlio nel bar e poco dopo vedeva arrivare i Carabinieri, che rimanevano finché la S on andava via.

Da questo momento, quindi, i due interrompevano la convivenza pur proseguendo la relazione sentimentale. La teste precisava che il R andava a vivere nella casa dei genitori che si trovava ad una distanza di 100 metri dalla propria.

Il weekend successivo si verificava un altro episodio che la teste riferiva.

La S. dichiarava che il R, sapendo già prima del 15 ottobre che durante il weekend la teste si sarebbe recata a festeggiare il compleanno della N ' presso la discoteca a Milano,

le scriveva per chiederle se si stesse preparando e con chi avrebbe trascorso la serata. I due quindi si scambiavano messaggi fino alle ore 21:00 circa e poi la S si recava in discoteca e appena incontrava l'amica questa la informava che nel locale c'era anche il R

La teste si meravigliava della presenza del R che poco prima le aveva detto che sarebbe rimasto a casa, ma in ogni caso lo vedeva in compagnia di altre persone e si avvicinava a salutarlo. Durante la serata i due si incrociavano ma non parlavano del loro rapporto, rimandando al giorno successivo i chiarimenti. Al termine della serata però, la S si ritrovava il R di fronte *"come una furia"* che le urlava *"stronzo, puttana"* e, riavvicinatosi, a un certo punto le dava uno spintone sulla spalla, tanto che interveniva una sua amica per allontanarlo e lui andava via. Allora la teste e l'amica si rivolgevano all'addetto alla sicurezza per riferire quello che era successo, ma questo non riusciva a trovare il R Dopo una ventina di minuti, mentre le ragazze erano ancora ferme all'ingresso del locale, notavano il R avvicinarsi all'uscita e lo indicavano all'addetto alla sicurezza; a quel punto il R , vistosi indicato, scappava via e non si faceva più trovare, probabilmente uscendo dal retro del locale. La teste rimaneva nel locale, dove incontrava anche alcuni amici del R , il gestore del locale, M , e S A " e, dopo un'oretta riceveva un messaggio del R che le chiedeva di chiamarlo immediatamente. Non appena lei lo chiamava utilizzando il vivavoce perché sentissero anche gli altri, il R la insultava chiedendole perché avesse detto che lui le aveva messo le mani addosso, visto che ormai lo sapevano tutti e lo stavano contattando tante persone. Durante la telefonata interveniva anche la madre del R che le diceva *"perché chiami mio figlio a quest 'ora"* e la S , anche su suggerimento del M ., chiudeva la comunicazione.

Sul punto veniva sentita in udienza **E B** , che dichiarava di conoscere il R da circa trent'anni e di aver visto la S in un paio di occasioni quando era fidanzata con il R La teste riferiva che quella sera, mentre si trovava nella discoteca di Milano a chiacchierare con il R vedeva sopraggiungere la S che, senza neanche salutarla, rivolgendosi al R diceva *"cosa ti fai qua? Meno male che dovevi stare a casa!"* e andava via.

Dopo poco i due uscivano dal locale per fumare una sigaretta e incontravano nuovamente la S che, arrabbiata e ad alta voce, chiedeva insistentemente al R *"adesso parliamo, mi dai cinque minuti",* ma l'uomo si rifiutava e usciva con la teste a fumare, andando via poco dopo.

La teste ricordava di aver trascorso quasi l'intera serata in compagnia del R e di non aver notato né che l'uomo a un certo punto fosse cercato dagli addetti alla sicurezza, né che lo stesso avesse spintonato la S

Anche **l'A** rendeva dichiarazioni in merito, riferendo di ricordare che quella sera, mentre si trovava alla discoteca Milano, la S gli chiedeva insistentemente di chiamare il R per sapere dove fosse; lui lo chiamava e scopriva che il R era a casa dei genitori.

Il giorno dopo la serata al il R le mandava numerosi messaggi, ad alcuni dei quali la S dichiarava di aver risposto per evitare che diventasse aggressivo e si presentasse sotto casa.

In ogni caso la teste riferiva di aver continuato a frequentare l'imputato fino al 9 dicembre, quando invece decideva di chiudere definitivamente il rapporto.

La S dichiarava che nel periodo tra l'ottobre e il 9 dicembre i due trascorrevano diverse serate insieme a casa della dona. Inoltre la teste, visionando tre fotografie prodotte dal Pubblico Ministero (che si acquisivano) raffiguranti i due sorridenti in diversi locali, riferiva che tali foto erano state scattate durante alcune serate che i due avevano trascorso insieme, esattamente il 30 ottobre, il 19 novembre e il 2 dicembre 2016. Quindi la teste ribadiva di aver continuato a frequentare liberamente il R in quel periodo. La S precisava che in quella fase i due continuavano ad avere anche rapporti sessuali, sebbene a volte il R avesse problemi di erezione che peraltro addebitava alla S i.

Tra le conversazioni intrattenute via *chat* tra i due in questo periodo emerge comunque che tra i due c'erano varie discussioni, principalmente legate alla reciproca gelosia, che in un caso portava nuovamente i due a cercare di interrompere la relazione. In particolare risulta che la Si il 13 novembre scriveva al F *: "R senza rancore o astio, accetto la tua scelta di non voler stare più con me. Ti chiederei però di lasciarmi stare. Occupati del tuo futuro come meglio credi. So badare a me stessa non ho bisogno di té".* Inoltre ad un messaggio del R ' che la accusava di stare con un altro uomo rispondeva *"solo il mio uomo ha la priorità per me, ma questi sono concetti che non conosci abituato a come sei...vai in casa delle tue ex ancora innamorate di te...con tanto di marito presente...accetti inviti a cena da parte di ex ancora affamate perché frequentano degli ometti insignificanti"'.*

La S riferiva di aver trascorso con un'amica la giornata del 9 dicembre, prima del litigio che la portava a interrompere la relazione, ricevendo numerose chiamate e messaggi del R 'he le chiedeva cosa stesse facendo e con chi fosse.

Dai messaggi acquisiti risulta tuttavia che i due già in precedenza avevano avuto una discussione. Alle 13:19 del 9 dicembre, infatti, la S scriveva al R i: *"se ti va ci troviamo un pomeriggio e facciamo una chiacchierata come si fa tra persone normali ...non riesco ad immaginare un futuro con un uomo che non mi rispetta e non ha la minima idea di cosa significhi prendere un impegno. Ora sono in fiera a dove mi sarebbe tanto piaciuto andare col mio uomo. La famiglia e le priorità non sai proprio cosa sono."* Dai messaggi successivi (che si citeranno appreso) risulta che la S era arrabbiata con il R perché lo aveva accusato di averle chiesto l'auto in prestito per recarsi ad un incontro con un'altra donna.

In udienza la S riferiva che la sera del 9, mentre rincasava, trovava sul cellulare plurime chiamate del R e lo chiamava, sentendolo di pessimo umore. L'uomo le chiedeva insistentemente con chi si fosse vista e alla fine la S lo invitava a casa per verificare che non fosse con alcun uomo e per prendersi una camomilla. Il F jrima diceva di non volerci andare, poi si recava sotto casa della S e le telefonava dall'auto. Sentendolo molto teso la teste lo raggiungeva in macchina, ripetendogli che era da sola in casa e che aveva passato la giornata con un'amica; gli dava una pacca sulla spalla sinistra e lui la scansava, dicendole di non toccarlo. La S lo invitava quindi a salire in casa e il R la seguiva; rifiutava la camomilla ma beveva mezza bottiglia di rum. Continuavano la discussione, durante la quale il R le addebitava relazioni sentimentali con altri uomini, e ad un certo punto, mentre

lui era seduto sul divano e lei camminava avanti e indietro difronte a lui, il R le tirava un calcio sull'anca sinistra, colpendola all'altezza della cintura dei pantaloni.

La S quindi lo cacciava di casa e lui riprendeva a chiamarla e mandarle messaggi per chiederle scusa del calcio (messaggi che venivano acquisiti).

Dai messaggi prodotti emerge che i due più volte parlavano di quanto successo la sera del 9 dicembre. Subito dopo tale episodio, in particolare, alla S che gli scriveva che non si sarebbe mai aspettata il calcio, il R rispondeva *"tu hai fatto di peggio, soprattutto con mani insulti e minacce. Già in auto ti avevo chiesto di non toccarmi e te l'ho richiesto anche in seguito. Mi hai pressato all'infinito con risposte rabbiose e di fantasia miste a un attimo di maturità, con continuo countdown per sbattermi fuori per l'ennesima volta senza capire il perché mi avessi chiesto di rientrare quando spontaneamente me ne sono andato'".*

Sul punto va evidenziato che emerge dal tenore dei messaggi e da quanto peraltro poi riferito in udienza dalla S , che la donna invitava il R' ad entrare a casa sua quella sera, nonostante l'uomo fosse rimasto fuori; nella denuncia del 10 dicembre, acquisita con il consenso delle parti, la S esponeva invece di averlo fatto entrare dopo che questi aveva suonato insistentemente al citofono e per evitare che arrecasse disturbo agli altri condomini.

Seguivano altri messaggi tra i due, successivi a tale vicenda, dai quali emerge che il R cercava di recuperare la relazione e la S si dimostrava ancora arrabbiata per l'accaduto. La S scriveva che potevano chiudere in buoni rapporti, ma che lui aveva deciso di distruggere ogni possibilità e lui rispondeva *"potevi chiudere bene in auto senza toccarmi come ti avevo chiesto"-,* lei rispondeva *"scusa se ho provato ad accarezzare la tua spalla chiedendoti di calmarti mentre davi di matto ancora sulla paranoia del tradimento".* E ancora il F *"come hai fatto in auto dicendo che volevi fare l'amore mentendo nuovamente. Ti auguro il meglio. Addio".*

Come anticipato, dallo scambio di messaggi si intuisce che il 9 dicembre i due litigavano perché lei lo accusava di aver usato la sua macchina per incontrare una donna, mentre il R sosteneva di averla usata davvero per incontrare un amico, tale G. , aggiungendo che quando si era recato da lei non voleva lasciarla ma *"passare la notte con te e fare l'amore ma l'ennesimo rifiuto e rivelazioni mi hanno fatto agitare ulteriormente...e te lo ripeto all'infinito che anche se in precedenza hai iniziato tu con le mani addosso mi dispiace veramente per il mio gesto che giuro essere stato sull 'anca e istintivo (...) e hai omesso che in auto avevi detto ...muoio dalla voglia di fare l'amore con te (...) ti prometto che non succederà mai più neanche se oltre le unghie nella pelle mi infili due dita negli occhi".*

Seguivano numerosi messaggi e chiamate del R alla S, che non rispondeva, richieste dell'uomo di incontrarsi per un *"caffè rappacificatore"* e consegne di fiori e brioches al portiere dello stabile in cui abitava la S

La teste riferiva di essersi recata la mattina successiva in Questura per denunciarlo e di avere successivamente evitato qualsiasi tipo di contatto con il R, partendo poi per (i per le festività natalizie.

La teste riferiva che solo il 17 dicembre i due si incontravano in un locale a ’ dove la S si recava con una sua amica e il R con un’altra ragazza. In quell’occasione il R occupava un tavolo vicino al palco e quindi la S decideva di rimanere più distante. Verso la fine della serata la S vedeva il R uscire con l’amica e quindi decideva di occupare un tavolo libero accanto a quello lasciato dal R; dopo qualche minuto il R tornava e le faceva segno di andare via dicendole che il tavolo era occupato, ma la S lo ignorava.

Sentita su tale episodio, la testimone **A ' R** dichiarava di conoscere il R da circa sette anni e di essersi recata in sua compagnia presso un locale di il 17 dicembre 2016. La teste, che dichiarava di non conoscere la S , riferiva che quella sera, dopo aver preso da bere ed aver occupato un tavolo, usciva con il R ’ ' per fumare una sigaretta. Al rientro trovavano due ragazze al tavolo da loro precedentemente occupato e il R si avvicinava ad una delle due per fare presente che i posti erano già occupati. La ragazza reagiva in modo stizzito e il R iniziava ad agitarsi, quindi decidevano di andare in un altro locale, dove l’uomo le riferiva che la ragazza con cui aveva parlato era la sua precedente compagna.

Veniva prodotto sul punto uno scambio di messaggi tra la S eV P, amico del R , avvenuto poco prima di Natale. La S scriveva al P raccontando del calcio del 9 dicembre e degli attacchi di ira del R già verificatisi nell’estate precedente e del fatto che giorni prima il R si fosse presentato in un locale in cui si trovava la S con una ragazza *“volgare",* la S chiariva di scrivergli per contrastare la *“pubblicità negativa”* che presumibilmente il R le stava facendo. Il P rispondeva dicendo che il R *“non è una persona cattiva ma ha quel lato del carattere"* che in passato lo aveva portato ha interrompere vari rapporti personali e lavorativi.

Proseguendo nella testimonianza la S< riferiva di essere andata a E per il Natale e di essere rientrata a Milano il primo gennaio. Durante questo periodo il R cercava frequentemente di contattarla, anche con numeri telefonici diversi e solo il 29 dicembre riusciva a parlarle, perché lei rispondeva all’ennesima chiamata proveniente da un numero che non conosceva.

In realtà venivano prodotte diverse registrazioni di conversazioni tra i due intercorse tra il 20 dicembre 2016 e il primo gennaio 2017.

Effettivamente emerge dal contenuto delle conversazioni che il R contattava la S con numeri sempre diversi, evidentemente per evitare di non avere risposta.

Il 20 dicembre i due discutevano inizialmente dell’episodio del calcio: il R le diceva di essere dispiaciuto e lei gli rispondeva che sarebbe potuto capitare di nuovo; l’uomo le chiedeva scusa più volte, ammettendo di avere sbagliato ma rappresentando che la donna gli aveva messo addosso una forte tensione. La S quindi iniziava a parlare di una donna, con cui riteneva che il R si stesse frequentando, chiamandola *“mignotta" e* chiedendogli quando l’avesse conosciuta, dal momento che loro due erano stati insieme per sette mesi; in preda ad un evidente attacco di gelosia, gli diceva che lui, mentre la accusava di frequentarsi con un altro uomo, aveva *“già pronte le altre"* e gli urlava *“Vergognati e torna con le tue puttane ”,*

Il giorno dopo la S riceveva un’altra telefonata del R il quale evidentemente utilizzava ancora un altro numero, e durante la conversazione chiedeva insistentemente

all'uomo dove si trovasse e in compagnia di chi, chiedendogli in particolare se fosse *"in 1 con la sua nuova amica. Con la nuova puttana."* Durante la telefonata i due si accusavano di reciproci tradimenti o nuove frequentazioni, che ciascuno negava, e la S< lo accusava di non aver tolto da *Facebook* le foto che lo immortalavano con altre ragazze. Parlavano dell'episodio del 17 dicembre e la S si dimostrava infastidita dal fatto che il R si trovasse al concerto con un'altra donna con la quale era talmente tanto in confidenza da averle rivelato di essere di cattivo umore a causa del suo rapporto con la S .

È il caso di evidenziare come nelle telefonate citate la donna non appaia minimamente spaventata dalla condotta del B né perseguitata da questi, ma, seppur inizialmente infastidita pelle numerose chiamate, si dimostra fortemente gelosa e arrabbiata perché dopo pochi giorni dalla fine della loro relazione lui aveva già una donna con cui uscire.

La conversazione proseguiva in un'altra telefonata del giorno stesso, nel corso della quale il R le chiedeva di nuovo scusa per il calcio e parlavano del fatto che il giorno prima l'episodio del
9. dicembre la S gli aveva chiesto di andare insieme alla Fiera dell'Artigianato a Milano perché avrebbe avuto piacere ad andarci con lui. Dopodiché la S tornava nuovamente sull'episodio del 17 dicembre chiedendogli insistentemente cosa ci facesse quella sera nel locale con un'altra e lui rispondeva di esserci andato perché almeno così l'avrebbe vista, dal momento che lei non lo aveva considerato per tutta la settimana precedente e se fosse andato da solo al concerto lei comunque non
10. avrebbe calcolato. La S durante la telefonata faceva numerose battutine sarcastiche e lo incalzava molto, perché evidentemente arrabbiata e gelosa. Lui le diceva di avergli portato fiori e dolci dopo l'episodio del calcio, essendosi reso conto di aver sbagliato e continuava a chiederle scusa. Lei gli rispondeva che le aveva regalato i fiori per non beccarsi un'altra denuncia e ritornava a parlare della donna con cui era nel locale, che insultava ripetutamente.

Il 22 dicembre, il giorno del compleanno del R , lui la chiamava con un altro numero dicendosi dispiaciuto del fatto che la S non gli avesse neanche fatto gli auguri.

Negli stessi giorni i due si scambiavano messaggi con i quali affrontavano i medesimi argomenti e il R spiegava alla S la tipologia di rapporto che aveva con altre donne che lei riteneva essere sue amanti.

Seguivano numerose chiamate del R tra il 22 e il 25 dicembre, alle quali la S non rispondeva, e messaggi in cui lui diceva che la donna lo aveva bloccato e che soffriva per la sua mancanza.

Il 29 e il 30 dicembre il R chiamava la S ancora con un numero diverso dicendo di averla vista in stazione con un uomo e chiedendole conto di una foto evidentemente pubblicata sui social dalla donna in cui la stessa compare in compagnia di un uomo. La S gli rispondeva *"Hai la tua vita? Ce l'avevi già pronta la vita nuova? Lasciami stare"* e cercava di chiudere la conversazione.

Il 31 dicembre il R la richiamava chiedendole da quanto tempo uscisse insieme ad un altro uomo e la S gli chiedeva di non chiamarla più, ribadendo che dopo cinque giorni che si erano lasciati il R si faceva vedere in giro con altre donne.

Il primo gennaio il R la richiamava, le diceva che gli mancava e le proponeva di intraprendere un percorso di terapia di coppia, ma la S riprendeva a fargli domande sulle

sue frequentazioni con altre donne, dicendogli di aver visto da una foto pubblicata sui *social* che il R si trovava in casa di un'altra donna, quindi riprendevano ancora una volta a parlare di supposti tradimenti e gelosie. Lui le chiedeva se poteva chiamarla con il suo cellulare (che evidentemente la S aveva bloccato) perché stava usando il telefono di tale "7 ?" e lei si ingelosiva
nuovamente dicendogli che stava sempre *"con quella gatta morta".* Lo accusava quindi di stare con altre donne e gli chiedeva di farsi sentire solo quando avrebbe *"cambiato vita".* Rappresentava di sentirsi umiliata per i suoi atteggiamenti, perché pubblicava fotografie con altre donne e Io accusava di non conoscere '7 *'impegno, alla prima litigata prendi giri i tacchi e te ne vai. Vai in giro a fare il coglione".* Durante la telefonata la Si appariva molto alterata, gridava, insultava e diceva parolacce, lo accusava di essere inaffidabile dimostrandosi comunque gelosa del R e dispiaciuta per atteggiamenti che riteneva non rispettosi nei suoi confronti, ma non appariva certamente intimorita o spaventata dall'uomo.

Deve osservarsi che in questo periodo si registra effettivamente una insistenza del R ' che contattava ogni giorno la S con numeri diversi dal proprio perché sapeva che altrimenti la donna non gli avrebbe risposto (o perché sapeva di essere stato bloccato dalla S). Tuttavia emerge palesemente da queste conversazioni e dai messaggi di uguale tenore che si tratta di un periodo in cui il R cerca di scusarsi per l'episodio del 9 dicembre e recuperare il rapporto di coppia, anche proponendo di intraprendere un percorso di terapia insieme per affrontare e risolvere gli evidenti problemi del loro rapporto, e la S appare turbata, ma per la conclusione del rapporto e per la gelosia che ancora nutre nei confronti dell'uomo. Pur essendo la donna a chiedere al R di non chiamarla, durante le conversazioni è sicuramente lei che ha un ruolo preponderante, incalzando il R e accusandolo di tutte le sue mancanze; il rapporto che traspare da queste conversazioni, pur essendo caratterizzato da una certa petulanza del F , anch'egli molto geloso della donna, evidenzia altresì una certa impetuosità della donna, certamente non intimorita dall'imputato, tanto da ritornare con lui e confessargli nuovamente il suo amore pochi giorni dopo, come si vedrà nel prosieguo.

Continuando nella testimonianza, la S riferiva che il quattro gennaio, mentre era in giro con il cane, riceveva diverse chiamate da un numero anonimo e quando decideva di rispondere, sentiva la voce del R ' ' che le diceva '7z *sta proprio bene quel giubbino marrone",* facendole capire che l'aveva osservata.

Successivamente riprendevano a sentirsi telefonicamente, lui le chiedeva nuovamente scusa per come si era comportato e lei gli diceva di amarlo ancora ma che non potevano andare avanti in quel modo.

Dalle conversazioni acquisite emerge che il 5 gennaio la S' parlando con il R faceva riferimento ad un messaggio vocale mandatogli quella mattina stessa.

Da quanto riferito dalla Si in udienza e dal contenuto dei successivi messaggi risulta che nel messaggio vocale citato la S- confessava al R di amarlo ancora. Nella conversazione del 5 gennaio la S gli ribadiva che era vero quanto gli aveva detto (cioè di amarlo), ma questo non significava che avesse dimenticato quello che successo nei mesi precedenti; gli diceva in particolare di essere in attesa che l'uomo abbandonasse certe frequentazioni che a lei non piacevano.

Ebbene tale dato, unitamente al chiaro tenore delle conversazioni e dei messaggi, smentisce frontalmente quanto riferito dalla donna in udienza, ovvero che la stessa avrebbe acconsentito a frequentare il R solo per "tenerlo buono" ed evitare che lo stesso potesse infastidirla con atteggiamenti molesti, quale quello di citofonare insistentemente (circostanza peraltro riferita in udienza in maniera generica, ma mai ancorata a specifici episodi, risultano invece che sia sempre stata lei a invitare il R a casa sua). Emerge invece che il problema che più affliggeva la S in questo periodo non erano tanto i tentativi del R' ' di contattarla, quanto il fatto che lo stesso non si fosse ancora adoperato per abbandonare frequentazioni, soprattutto femminili, che alla S' non piacevano. Il problema principale quindi, ed emerge in maniera palese dalle numerose telefonate e messaggi, non è una "persecuzione" del R rei confronti della S , ma la forte gelosia nutrita da entrambi.

Dai messaggi acquisiti, infatti, risulta che il 6 gennaio la S lo sollecitava a eliminare contatti di donne dalla rubrica, dicendogli che se lo avesse fatto sarebbe stato "z/n *uomo da sposare",* mentre "*diversamente un vigliacco".*

La teste riferiva in udienza che la sera del 6 gennaio si recava ad un concerto, facendosi accompagnare da un'amica arrivata apposta dal perché la S aveva paura di
incontrare il R . Su sollecitazione del Pubblico Ministero, che richiamava i messaggi scambiati tra i due in quel periodo e dai quali non emergeva che la S fosse spaventata del R , ma piuttosto arrabbiata per alcune fotografie da questi pubblicate su *Facebook,* la teste dichiarava di aver voluto evidenziare con tali messaggi le bugie che riteneva il R le dicesse; non forniva quindi alcuna spiegazione in merito alla evidente contraddizione tra le dichiarazioni rese in udienza - dove rappresentava di aver avuto paura in quel periodo di incontrare l'imputato - e il contenuto dei messaggi intercorsi tra i due in quel periodo, da cui invece sembra emergere (come anche già detto) una totale assenza di timore nutrito nei confronti dell'uomo, al quale anzi sembrava dare una nuova possibilità di riprendere la relazione, qualora lo stesso avesse abbandonato vecchie amicizie.

La S riferiva che quando arrivava nel locale in cui si teneva il concerto vi trovava anche il R .1 due si incrociavano ma non si parlavano e a un certo punto lui le si avvicinava prendendola per la spalla e dicendole *"potevi dirmelo prima che eri una lesbica mi evitavi tutti questi casini".* La teste riferiva che la sua amica ad un certo punto decideva di andare a parlare con il R , nonostante la S . avesse cercato di impedirglielo; appena vedeva che i due stavano parlando la S si avvicinava e diceva all'amica di andare via perché aveva avuto una pessima idea; il R quindi la aggrediva verbalmente dicendole *"Questa è casa mia, cosa ci fai? Mi fai schifo, vattene".* Allora la S andava dal proprietario del locale, che interveniva per far calmare il R Alla fine del concerto, mentre la S e l'amica aspettavano i musicisti di cui erano amiche per andare a bere qualcosa insieme, arrivava il R con tre cocktails che offriva loro dicendo *"questi sono per voi così ci beviamo una cosa insieme".* La S rifiutava, dicendo che non li volevano perché non erano usciti insieme con lui, e il R si sedeva accanto a lei a bere, fissandola. Quando arrivavano gli amici della S , il R continuava a stare con loro con *"modi"* che la teste definiva *"strani"* tanto da far intervenire nuovamente il proprietario che lo faceva allontanare dopo averlo fatto parlare con due agenti di polizia. Alla fine della serata la S riceveva dal R vari messaggi offensivi.

Mentre poi si avvicinava alla macchina parcheggiata fuori dal locale, notava che l'auto era stata rigata con una chiave e attaccato al cerchione anteriore destro c'era un

palloncino colorato cui era attaccato un biglietto di auguri in tedesco.

Arrivata a casa verso le quattro del mattino, riceveva l'ennesima chiamata dal R, che la riempiva di insulti urlando.

La registrazione della telefonata veniva acquisita.

Effettivamente si tratta di una conversazione in cui il R si dimostra fortemente alterato.

Durante la telefonata la S gli diceva di avere paura di incontrarlo proprio perché temeva che l'uomo potesse comportarsi come si era comportato quella stessa sera.

Il R di fatto la lasciava, dicendole che era l'ultima volta che si sentivano perché lui stava per rinunciare a tutti i suoi amici per lei, mentre lei *"stasera le hai battute tutte".* Si recriminavano reciprocamente il fatto che durante la serata non si erano considerati e il R faceva una scenata di gelosia lamentandosi di come la donna si fosse comportata quella sera. L'imputato nella telefonata appare veramente molto arrabbiato, arrivando a bestemmiare e dicendole che *"lei lo prende per il culo"* e che in realtà *"di lui non gliene frega niente",* perché due giorni prima l'aveva chiamato dicendogli che lo amava *"come non mai",* mentre quella sera non lo aveva degnato di uno sguardo.

Nella telefonata, molto lunga nonostante i tentativi di chiudere della S che - mantenendo sempre la calma - diceva di essere molto stanca visto l'orario, il R' ' urlava, dicendole di non prenderlo in giro e dimostrandosi geloso di tale *"Vi* con cui pare che la S si fosse trattenuta per tutta la serata.

Nonostante tale telefonata, oggettivamente inquietante, la teste riferiva che il giorno dopo i due si incontravano e riprendevano a frequentarsi regolarmente. Giustificava tale scelta rappresentando che solo in questo modo il R si manteneva tranquillo e lei evitava le innumerevoli chiamate e i toni offensivi della sera tra il 6 e il 7 gennaio. Si vedevano ogni giorno e dopo circa una settimana, quando lei gli faceva notare che si stavano frequentando troppo, lui ricominciava a farle scenate di gelosia.

È presente agli atti la registrazione di una telefonata del 15 gennaio, nel corso della quale i due litigavano ancora per gelosia. La S diceva al R ' di essere ancora innamorata di lui e di averlo fatto entrare spontaneamente in casa, non essendovi stata costretta; risulta infatti dalla conversazione che i due quella mattina alle 4:00 erano insieme e lei appare ancora molto gelosa del R

Durante la conversazione la S diceva al R che fino a due settimane prima aveva paura di incontrarlo e che quando si erano visti da lei aveva avuto paura che lui le mettesse le mani addosso, pur sapendo che lui sosteneva che fosse lei a portarlo a reagire in maniera aggressiva. La S gli ribadiva di essere innamorata di lui ma di non fidarsi e che quindi non si potevano sposare.

Nella telefonata sembra che i due si lascino e si accordano su come gestire la separazione. La S' diceva di essere contenta perché si erano chiariti durante la notte precedente e che alla luce di tale chiarimento a suo parere non era necessario chiudere completamente il rapporto, ma se lui voleva farlo per non stare male per lei andava bene. La S. ribadiva ripetutamente che a suo parere non era necessario un distacco definitivo, assumendo ancora una volta, anche in questa fase di concorde conclusione del rapporto sentimentale, un atteggiamento affatto intimorito dall'uomo, non cercando di allontanarsi dal R neanche quando decidevano concordemente di interrompere la relazione sentimentale.

Del resto la circostanza che la S avesse spontaneamente deciso di riprendere la frequentazione con il R , e non per esservi stata in qualche modo costretta, emerge da un altro messaggio dalla stessa mandato al R tramite *Facebook* 1'11 gennaio, in cui, pur non comprendendosi a cosa la stessa facesse riferimento, precisava: *'tutto questo per averti spontaneamente cercato col cuore''.*

Ancora il 16 gennaio si registrava un'altra conversazione telefonica durante la quale si capisce che la S era a casa e stava per andare a dormire e chiedeva al F dove si trovasse perché la donna pensava fosse uscito a fumare e gli aveva lasciato la porta aperta e invece lui era sparito. Lei diceva: *"tu hai aperto la porta e te ne sei andato, che atteggiamenti sono?* " e lui diceva: *"sei contenta che mi hai visto piangere?".* Si capisce quindi che, durante l'ennesima serata insieme a casa della donna, avevano avuto un altro litigio, all'esito del quale l'uomo era andato via. I due comunque si accordavano per vedersi la mattina successiva.

Anche nella denuncia del 19 gennaio la S , dopo aver rappresentato quanto accaduto durante le festività natalizie e il litigio del 6 gennaio, dichiarava che fino al 15 gennaio il F manteneva un atteggiamento corretto, fino al 16 gennaio quando nuovamente litigavano e il R la lasciava da sola all'Ikea.

Dai messaggi acquisiti, ancora, risulta che fino al 20 gennaio, alle ore 19:42, i due si sentivano tranquillamente tramite messaggi di *Facebook,* in particolare la S scriveva al R , utilizzando toni assolutamente leggeri e scherzosi, proponendogli varie alternative per trascorrere le serate insieme.

La S riferiva in udienza che la sera del 20 gennaio, dopo aver trascorso la serata insieme in un locale dove nuovamente litigavano, lui si presentava sotto casa sua e suonava insistentemente per entrare. In casa si tratteneva però pochi minuti perché continuavano a discutere e lui quindi andava via dicendole che altrimenti le avrebbe nuovamente *"alzato le mani".* È stato acquisito messaggio mandato dalla S al R quella sera, con cui gli chiedeva di farle sapere se fosse arrivato a casa; la S in udienza giustificava l'invio di tale messaggio dicendo di averglielo chiesto per essere sicura che il R non fosse ancora fuori casa sua.

Il 21 gennaio veniva notificata al R l'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla S

Con il consenso delle parti si acquisiva uno scritto della S in cui venivano elencate una serie di vicende verificatesi dopo l'applicazione della misura.

Il 21 gennaio il R cercava di contattare la S , sia telefonicamente che presentandosi sotto casa sua. Il giorno stesso la donna riceveva un messaggio da un'amica del R ', Li P , dal seguente contenuto: *"Ciao R "La persona che entrambe conosciamo voleva sapere se lunedì deve andare dall'avvocato oppure hai ritirato la denuncia...inoltre fa sapere che non è arrabbiato".*

Sentita in udienza **L P** confermava di aver inviato tale messaggio alla S su richiesta del R e di non aver ricevuto risposta dalla donna.

Veniva peraltro acquisita conversazione intercorsa tra il R e la S il giorno stesso, nel corso della quale i due si accordavano per incontrarsi e parlare dell'accaduto.

Anche il 22 gennaio la S veniva contattata tramite whatsapp dal R il quale le scriveva *“per favore ritira tutto altrimenti sono veramente rovinato perdo casa, lavoro e finisco dentro"* (messaggio acquisito).

Il 25 febbraio la S si recava in un locale di e veniva a sapere da una amica del
R : che questi aveva visto la macchina della S i e non era entrato nel locale, arrabbiandosi con l’amica alla quale scriveva *"potevi risparmiarti di invitare R*

Il 2 marzo la S ; si recava al locale di Milano e trovava una amica del R che le scattava foto e a parere della S le inviava al R

L’ 11 marzo incontrava il R nello stesso locale e questi prima scappava via in auto e poi si fermava a fissarla dalla macchina.

Il 29 aprile la S< si recava presso il locale ‘ alle ore 23:00 circa e sapendo che quella sera nel locale suonava il R' ' non entrava nella sala. Uscita dal locale per chiacchierare con un amico, G' ' F vedeva dapprima due donne che sembrava la stessero riprendendo con il cellulare e poi il R ' ’ che le si avvicinava ad una distanza di tre metri e le puntava il cellulare, come per riprenderla, per poi rientrare. Poco dopo si avvicinava un amico del F che diceva che il R si stava arrabbiando, quindi la S chiamava i Carabinieri.

In relazione a tale episodio venivano escussi quali testimoni il F e M R

G G F ricordava di aver incontrato la S nel locale ‘ di : che, mentre stava parlando con lei fuori dal locale, dapprima notava che alcuni soggetti,
tra cui anche il R , gli scattavano delle foto e poi avvertiva trambusto provenire dall’interno del locale e vedeva arrivare i Carabinieri. Nei giorni a seguire veniva contattato sia dalla S che dal R ; entrambi, separatamente, gli dicevano che c’era la possibilità che venisse chiamato in Tribunale per riferire su quanto successo quella sera nel locale.

Il teste riferiva che la sera in questione il R suonava nel locale e, pur non ricordando nello specifico, dichiarava che generalmente i gruppi che si esibivano pubblicizzavano i concerti sui *social',* riferiva inoltre che la S non era una cliente abituale del locale.

M R dichiarava di conoscere il R da trentacinque anni e la S solo di vista. Riferiva che il 30 aprile 2017 si recava presso il locale per assistere ad un concerto del R' e, al termine del concerto, usciva fuori a fumare con un’amica e vedeva la S che, mentre parlava con un ragazzo, le riprendeva con il cellulare; alla richiesta di chiarimenti della teste la S rispondeva *"sì, offendetemi, intanto adesso chiamo i Carabinieri",* cosa che faceva vicino a loro. Quando arrivavano i Carabinieri si recavano con la S ì all’interno del locale, dove raggiungevano il R per dirgli che non poteva rimanere in quel posto perché era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla S

I Carabinieri quindi scortavano fuori la S, che tuttavia dopo poco tornava vicino al locale.

La teste precisava che il concerto di quella sera era stato pubblicizzato su *Facebook.*

Si acquisiva altresì **annotazione dei Carabinieri di (del 30.4.2017 e allegati verbali di SIT** rese dalla S e dalla proprietaria del locale, C D<

Dall'annotazione emerge che i Carabinieri si recavano presso l’esercizio pubblico ‘ alle ore 1:00, poiché chiamati dalla S che informava della presenza dell’ex compagno colpito dal divieto di avvicinamento alla donna. Giunti sul ponto prendevano

contatto con la donna e accertavano che nel locale era presente il R

Sentivano la proprietaria del locale, C D ' la quale riferiva che il F era presente nel locale perché quella sera, come già accaduto in passato, doveva lì prestare la sua attività lavorativa; precisava che il R quel giorno era giunto sul posto alle ore 16:30 per preparare il palco e che lo spettacolo era stato pubblicizzato sui social network da circa un mese.

La stessa ricordava inoltre di aver emesso verso le ore 23:20 uno scontrino fiscale ad una donna dai capelli rossi e ricci, che poi apprendeva essere la ex compagna del R , che vedeva quella sera per la prima volta nel locale.

R S dichiarava di essersi recata nel locale per assistere ad un concerto che si sarebbe tenuto a partire dalle ore 23:30, dopo quello del R . Dichiarava infatti di sapere che avrebbe trovato l'uomo nel locale e per questo motivo decideva di arrivare a quell'orario e non prima. Durante la serata incontrava un amico e usciva fuori dal locale per parlare con lui; mentre chiacchierava vedeva il R' ' che, urlando, li fotografava e tornava dentro di corsa. Poco dopo si avvicinava loro un uomo che chiedeva all'amico della S di rientrare perché il R si stava alterando; successivamente veniva avvicinata da due ragazze che la insultavano. Quindi decideva di chiamare i Carabinieri.

Nella annotazione si dà altresì atto che i Carabinieri, al termine dell'intervento, consigliavano alla S li allontanarsi dal posto, ma la donna li avvisava che sarebbe tornata nel locale pur sapendo che il R era ancora all'interno.

Veniva acquisito infine esposto dell'imputato del 5 maggio 2017.

Il R rappresentava che la serata del 29 aprile veniva informato dall'amico A che nel locale in cui stava lavorando era presente la S. Durante la serata arrivavano anche i Carabinieri e lo identificavano.

Il B nell'esposto segnalava anche altri episodi verificatisi in quel periodo:

il 25 febbraio vedendo la macchina della S del parcheggio di un locale a rinunciava alla serata per non incontrarla;

1'11 marzo mentre si stava allontanando dal locale veniva avvicinato dalla S. e per evitare di incontrarla scappava via in auto;

dopo la sua esibizione in un locale del 23 aprile gli riferivano che

la S aveva commentato l'evento sui social, lasciando così intendere di essere stata presente nel medesimo locale.

La S, infine, rappresentava che il F cercava anche di contattare il ragazzo con cui la donna iniziava una nuova relazione sentimentale, Si P

Escusso in udienza, S P riferiva ai aver conosciuto la S< nel gennaio del 2017 e di aver intrattenuto con la stessa una relazione sentimentale fino al settembre dello stesso anno. Dichiarava di aver ricevuto nella primavera del 2017 varie chiamate e un paio di messaggi dal R , che non conosceva personalmente, il quale gli chiedeva se avessero potuto suonare insieme o se il P avesse potuto indicargli il nome di un batterista (messaggio del 6 maggio 2017 acquisito). Poiché il B non era un musicista professionista, come il P 1 teste riferiva di aver trovato strana la richiesta e di avergli risposto che non era libero e che avrebbe provato a cercare qualcuno da indicargli. Non avendo ricevuto segnalazioni dal P il R gli rispondeva di aver risolto e il teste gli scriveva di non cercarlo più, avendo ricevuto numerose telefonate dal R , questi gli rispondeva *"ok scusa, cancello il numero"* ed effettivamente non lo contattava più.

Il teste precisava che quando iniziava ad uscire con la S cercavano di evitare determinati locali in cui la donna pensava di poter incontrare il B , in quanto gli diceva di

aver avuto dei problemi con questo.

Infine veniva acquisito il **verbale di interrogatorio del R del 26 gennaio 2017.**

L'imputato ammetteva le condotte contestate nel capo di imputazione, ma rappresentava l'opportunità di aggiungere alcuni elementi per chiarire meglio la situazione in cui si verificavano tali fatti.

Specificava che il 15 ottobre i due litigavano e la S chiamava i Carabinieri minacciando che lo avrebbe accusato falsamente di averla picchiata, sapendo che lo stesso era già imputato in un processo penale pendente al Tribunale di , cosa che poi non faceva. Dopo questo episodio il R riteneva concluso il rapporto, ma successivamente la S lo ricontattava e la relazione riprendeva, pur interrompendo i due la convivenza.

L'imputato rappresentava quindi che ricominciavano a frequentarsi costantemente, ma spesso litigavano a causa della gelosia della Si , che lo portava il 7 dicembre ad interrompere il rapporto.

Ammetteva di averla tempestata di messaggi il 9 dicembre, anche per provocazione mentre si trovava in Fiera con un'amica, ma dichiarava di averlo fatto perché la donna gli aveva detto di amarlo ancora e già in passato si erano scambiati messaggi provocatori vicendevolmente; riferiva che il primo vero litigio si verificava proprio quella sera.

In merito all'episodio del 9 dicembre ammetteva di essersi recato a casa della S , ma precisava di averlo fatto su invito della stessa persona offesa, negando di aver suonato insistentemente al citofono per farsi aprire (circostanza, come visto, ammessa in udienza dalla stessa persona offesa e testimoniata dai messaggi acquisiti e citati). Il R dichiarava in particolare che la S usciva da casa ed entrava nella sua auto cominciando a toccarlo dal ginocchio fino alle parti intime e venendo però interrotta dall'uomo che voleva chiarire la loro situazione e a quel punto i tono si facevano più accesi (anche sul punto va ricordato che nei messaggi inviati subito dopo l'episodio il ribadiva che la donna gli diceva quella sera in macchina di voler fare l'amore con lui). L'imputato dichiarava quindi che la donna lo invitava a salire in casa e l'uomo la seguiva. Nell'appartamento riprendevano a litigare e, mentre lui era sul divano, la S dava forti cenni di irrequietezza, facendo avanti e indietro e toccandolo con veemenza sulla spalla; per reazione mentre la donna si avvicinava *"con intento bellico",* il R prima rannicchiava le gambe e poi le tirava un calcio. Continuavano a litigare e in quel contesto il R le diceva la frase riportata nel capo di imputazione "E ' *vero o no che ti piaceva prendere due cazzi per volta?"".*

In merito alla serata del 17 dicembre riferiva di essere andato nel locale di per assistere al concerto, pur immaginando che avrebbe incontrato la S . Negava tuttavia di aver avuto un atteggiamento provocatorio, in quanto era stata la donna ad occupare il suo stesso tavolo quando lui se ne era allontanato solo per pochi minuti e dopo tale gesto era andato via.

Riferiva che il 5 gennaio 2017 riprendevano la relazione, vedendosi ogni sera e conducendo una regolare vita di coppia. Il 20 gennaio litigavano nuovamente per la gelosia della S , facevano pace e avevano un rapporto sessuale, dopo il quale tuttavia la S riprendeva a litigare e lui andava via dall'appartamento della donna. La mattina successiva gli veniva notificata l'ordinanza cautelare e, rimasto sorpreso, chiedeva ad un amico di contattare la S i.

Così riassunto il quadro probatorio deve osservarsi come le dichiarazioni rilasciate dal R in sede di interrogatorio trovino piena conferma nei dati documentali acquisiti (foto, messaggi e conversazioni). Gli stessi dati, peraltro, più volte evidenziati dal Pubblico Ministero durante la testimonianza della persona offesa, contribuiscono a ridimensionare in parte le rappresentazioni offerte dalla S

Giova ricordare che nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n. 54920 del 08/06/2016); inoltre la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017) e come chiarito dalla Corte Costituzionale, ai fini di tale valutazione vanno doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima (Corte Cost., sent. n. 172 del 2014).

Alla stregua di tutti i dati raccolti e delle stesse parole della persona offesa, sia riferite in udienza, che registrate nel corso delle conversazioni e dei messaggi dalla stessa scambiati con l'imputato, appaiono insussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Innanzitutto va precisato che, nonostante l'imputazione prenda le mosse dal 15 ottobre 2016, è la stessa persona offesa a chiarire che in tale data veniva interrotta la convivenza ma proseguiva la relazione sentimentale con il F che terminava il 9 dicembre.

In merito alle vicende verificatesi prima del 9 dicembre, quindi, pur dovendosi ritenere le stesse avulse dall'imputazione, è appena il caso di evidenziare come le dichiarazioni della Si abbiano trovato parziale rimodulazione sulla base delle ulteriori testimonianze raccolte e dei messaggi di cui pure si è dato conto.

La S infatti, con specifico riferimento alle vicende dell'agosto e dell'ottobre 2016, rappresentava che il R aveva l'abitudine a lasciarsi andare a manifestazioni d'ira ingiustificate.

Invero è emerso, solo a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, che l'attacco di ira in auto a riferito dalla Si non avveniva improvvisamente e ingiustificatamente, ma costituiva l'esito di una discussione insorta in quei giorni tra i due a causa della estrema gelosia della donna che non accettava di trascorrere la vacanza nella casa del R , trattandosi di luogo in cui l'uomo in precedenza aveva portato anche le precedenti compagne. Pur essendosi certamente verificata una reazione aggressiva dell'uomo in quel frangente (il quale la mattina dopo la cacciava di casa lanciandole le

valigie giù per le scale e dicendole che se non se ne fosse andata l'avrebbe ammazzata - anche se la persona offesa sembra essersi spaventata maggiormente per quanto accaduto la serata precedente, dopo la quale comunque rimaneva a dormire da sola con lui e non succedeva niente di grave) la persona offesa ometteva di riferire un particolare rilevante al fine di comprendere le dinamiche relazionali della coppia.

E ancora, l'episodio dell'ottobre veniva riferito in maniera contrastante dalla S - che riferiva di ingiustificate aggressioni del R prima in discoteca e poi al telefono - e dai testimoni presenti nella discoteca, la B ~ e l'A " (teste quest'ultimo citato dalla Parte Civile) che non riferivano di scenate del R neanche successivamente, quando LA lo contattava sul telefono per, come dichiarato dallo stesso, accontentare le insistenti richieste della S

Anche con riferimento alla genesi del litigio del 9 dicembre, la S rappresentava in udienza che il R la cercava insistentemente quel giorno e la sera, dopo l'ennesima discussione, le tirava un calcio perché era geloso di lei. In realtà è emerso dai messaggi, e da quanto poi dichiarato dall'imputato, che nei giorni precedenti i due avevano litigato ancora una volta per la gelosia della donna, la quale incolpava il R di aver incontrato un'altra ragazza mentendole, e la sera del 9 dicembre - a differenza di quanto dichiarato dalla S in denuncia il 10 dicembre, e come poi invece ammesso in udienza alla luce dei messaggi - era la stessa donna a invitare l'uomo in casa propria, insistendo nel farlo salire anche dopo che si incontravano in auto. Peraltro, nonostante la S non abbia riferito alcunché sul punto, emerge dai messaggi che in auto la donna aveva posto in essere un approccio sessuale nei confronti dell'uomo (la circostanza emerge chiaramente dal contenuto dei messaggi sintetizzati e non contraddetti dalla S neanche con le risposte via chat che forniva al F). Naturalmente tali circostanze non fanno venir meno la gravità della condotta posta in essere dall'uomo quella sera, peraltro mai celata dallo stesso R , che più volte nei messaggi e nelle telefonate chiede scusa alla S per il gesto, ma chiaramente connotano diversamente il rapporto sentimentale tra i due, non facendo certamente apparire la S quale mera succube delle insistenze e degli atteggiamenti oppressivi del R che si sarebbe presentato, non voluto, sotto casa della donna suonando insistentemente a tarda notte per entrare.

Anche il gesto violento posto in essere non risulta certamente essere stato commesso gratuitamente, ma appare una reazione istintiva, seppure certamente deplorevole, alla insistenza della donna, che gli "metteva addosso una pressione assurda" mettendogli le mani addosso nonostante le richieste di non toccarlo e camminando nervosamente davanti a lui mentre discutevano.

Del resto va evidenziato come la personalità della S , certamente non sottomessa all'imputato ma ferma nel rappresentare i propri punti di vista e le proprie ragioni anche durante accesi litigi con l'uomo, emerge in tutta la sua chiarezza durante le conversazioni registrate, di cui già si è detto, nel corso delle quali la donna spesso sopraffà il R ' ', non lasciandolo parlare.

Andando poi ad analizzare la condotta del R dal 9 dicembre al 20 gennaio, alla luce di tutto quanto sintetizzato, emerge un atteggiamento dell'imputato sicuramente inizialmente petulante ed insistente - lo stesso chiama più volte la donna con numeri diversi dal proprio per cercare di parlarle nonostante la volontà contraria della S - tuttavia è stato

già evidenziato l'atteggiamento quanto meno ambiguo della donna, risultante sia dalle dichiarazioni rese in udienza, sia dal contenuto delle conversazioni e dei messaggi.

È palese che la S non appare spaventata dal R , nonostante la stessa lo dica in udienza e nel corso di una telefonata con l'uomo (l'unica in cui il R ha un atteggiamento oggettivamente aggressivo); piuttosto la stessa sembra non gradire i tentativi dell'uomo di recuperare la relazione perché è sinceramente stanca di condotte del R' ' che ritiene non appropriate e rispettose (molte, peraltro, collegate a circostanze piuttosto futili quali la pubblicazione su facebook di fotografie non gradite) e comunque, in ultimo, tutte ricollegabili alla gelosia nutrita dalla donna nei confronti dell'uomo, ma non di certo a condotte minacciose o violente del R

E la stessa S al riguardo, dire che il R prima del 9 dicembre non le aveva mai messo le mani addosso. E dal contenuto delle conversazioni prodotte risulta che è più frequentemente la S ad insultare l'uomo e le amiche di questi, anche con parolacce, mentre il R - ad eccezione della conversazione del 6 gennaio - pur petulante nei suoi tentativi di recuperare e apparendo geloso quanto la donna, risulta sempre verbalmente più contenuto rispetto alla S

Del resto è la stessa persona offesa che ammette - venendo confermata dai messaggi - di aver ancora professato il suo amore per il R nel mese di gennaio e di aver continuato a frequentarlo. Anche nella querela del 19 gennaio la stessa rappresenta che dopo i litigi i due continuavano a vedersi e lui si comportava bene. E' documentale, alla luce dei messaggi già riportati, che i due continuavano fino alla sera del 20 gennaio ad avere un rapporto sì caratterizzato da una forte gelosia reciproca, ma costantemente orientato al tentativo assolutamente reciproco di salvare una relazione fortemente litigiosa per l'evidente incompatibilità caratteriale dei due ed evidentemente destinata a finire.

E che la S non avesse alcun timore del R emerge da plurimi dati: dagli inviti a recarsi a casa sua, assolutamente spontanei e unilateralmente rivolti dalla donna al R (episodio del 9 dicembre, messaggio dell'11 gennaio e conversazione del 15 gennaio); dallo stesso atteggiamento mantenuto dalla S durante le conversazioni registrate, di cui si è già detto; dalla eloquente conversazione avuta dai due il 15 gennaio quando, dopo aver entrambi finalmente compreso che la relazione non poteva continuare, la S , a differenza del R , gli ribadiva più volte che avrebbe avuto piacere a non interrompere definitivamente la relazione, ma che potevano continuare a vedersi come amici. È evidente che tale condotta non appare in alcun modo sintomatica della sussistenza di un timore nel frequentare l'uomo, né è la tipica reazione di una donna finalmente liberatasi dal suo persecutore.

Eloquente, peraltro, è la condotta posta in essere dalla S a seguito dell'applicazione della misura cautelare nei confronti del F La donna, infatti, pur sapendo che avrebbe incontrato il R , non si tratteneva (almeno non sempre) dal recarsi in locali in cui sapeva per certo che lo avrebbe incontrato (a differenza di quanto è emerso che abbia fatto l'uomo, in almeno un paio di circostanze, quando scopriva che nello stesso locale era presente la donna). Sebbene probabilmente entrambi abbiano avuto degli atteggiamenti denotanti poca maturità (la S riferiva del tentativo dell'uomo di fotografarla quando la incontrava) è evidente che una donna terrorizzata dall'idea di incontrare l'uomo che fino a poco tempo prima la assillava (tanto da dire di essere costretta a farsi accompagnare in discoteca da un'amica, salvo poi invitare lo stesso uomo a casa per passarci la serata) difficilmente si reca dove è sicura di incontrarlo, sollecitando poi l'intervento dei Carabinieri per segnalare la presenza nello stesso locale dell'uomo sottoposto al divieto di avvicinamento e non seguendo neanche successivamente il consiglio rivoltole dagli stessi operanti di non

ritornare nel locale dopo il loro intervento. Peraltro risulta dalle conversazioni registrate che la S rispondendo a una chiamata del P il 21 gennaio, dopo l'applicazione della misura, accettava di incontrarlo senza alcuna lamentela.

Ebbene una simile condotta, tenuta dalla S durante tutto il periodo della frequentazione con il R e anche dopo la definitiva conclusione della loro relazione, non consente in alcun modo di ravvisare i requisiti richiesti dalla norma per l'integrazione del reato di atti persecutori.

Non vi sono atti persecutori, quantomeno esclusivamente unilaterali, non vi è alcun rilevante cambio di abitudini, come visto neanche successivamente all'applicazione della misura cautelare, essendosi limitata la S a non rispondere alle chiamate del R nel periodo in cui si troncava la relazione nel dicembre 2016; l'interruzione del rapporto e soprattutto la volontà della donna di non parlare con l'uomo, peraltro, appaiono principalmente ricollegabili alla gelosia, assolutamente reciproca, e non a condotte aggressive del R ' (come visto, infatti, nelle telefonate in cui il R si scusava per il calcio la S sembrava interessata ad affrontare solo il discorso relativo alle frequentazioni femminili dell'uomo).

Né può fondatamente sostenersi che la donna temesse per la propria incolumità: come visto, sebbene la S riferisca la circostanza in udienza e comunichi tale timore in una occasione al R la stessa mantiene per tutto il periodo una condotta che non denota affatto tale timore, continuando a vedere spontaneamente l'uomo, invitandolo in casa e passandoci assieme la notte, continuando ad avere con lo stesso rapporti sessuali.

Né risulta che tale rapporto abbia causato alla donna uno stato d'ansia, notandosi esclusivamente la comprensibile afflizione della S per la conclusione di un rapporto così controverso e per la infedeltà e, al contempo, gelosia dell'uomo. Ma si tratta evidentemente di risvolti sentimentali della relazione che nulla hanno a che vedere con gli elementi costitutivi del reato contestato al R il quale quindi deve essere mandato assolto, perché il fatto non sussiste.

Non può accogliersi la domanda formulata dalla Difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 542 c.p.p., di condannare la S al risarcimento del danno cagionato al R e alla refusione delle spese processuali dallo stesso sostenute.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto richiede l'accertamento dell'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela e la colpa rilevante a tal fine è quella "grave" che si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione e imparzialità.

Nel caso di specie non è dato ravvisare tale colpa grave in capo alla S , in quanto in ogni caso, come visto, il R ha avuto un atteggiamento assillante e in almeno una occasione (il 9 dicembre) ha posto in essere un gesto oggettivamente violento ai danni della donna, dallo stesso riconosciuto.

La persona offesa, chiaramente coinvolta in una così complicata relazione sentimentale e come il R ron in grado di porre fine a tale rapporto, veniva comunque turbata da tali episodi che riferiva alle forze dell'ordine. Del resto l'insistenza del R nel mese di dicembre è evidente, così come i tentativi dell'uomo di contattare la donna in ogni modo, anche utilizzando numeri sempre diversi e, pur dovendosi ridimensionare i fatti alla luce di tutto quanto sintetizzato, il chiaro turbamento della donna durante un simile periodo conduce a rigettare la domanda avanzata dalla Difesa. Non si può ravvisare in capo alla S

né il dolo né una colpa nell'esposizione di fatti avvertiti comunque come fastidiosi e inquietanti, e probabilmente interpretati in maniera eccessiva a
causa del coinvolgimento di cui si è detto; peraltro la stessa donna ha prodotto i messaggi intercorsi tra i due, per consentirne l'esame anche a soggetti terzi al rapporto in questione, non celando quindi alcun dato per la ricostruzione dei rapporti in essere con il F

Inoltre non può tacersi che i dati probatori acquisiti prima del dibattimento sono stati posti a fondamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e sebbene anche il giudice della cautela, dopo l'interrogatorio dell'imputato, abbia espresso alcune perplessità in merito all'accusa (come da ordinanza ex art. 299 c.p.p. acquisita), ha demandato alla più approfondita fase dibattimentale l'accertamento della sussistenza del reato, ravvisano comunque in quella fase i gravi indizi di colpevolezza dell'imputato per il reato provvisoriamente contestato.

Per le stesse ragioni deve rigettarsi anche la richiesta di condanna della querelante alla refusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, che può essere esclusa per la presenza di giusti motivi, individuabili nelle peculiari circostanze in cui si verificava tale accesa conflittualità tra laS e il R

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

R R dal reato al medesimo ascritto, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 542 c.p.p.

RIGETTA

la richiesta di condanna della querelante al risarcimento del danno e alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'imputato.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 3 ottobre 2018.

Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Papagno

IL 24 DIC 2018

Passato in giudicato
il 18/02/2019
IL CANCELLIERE
dr.ssa Daniela COPPOLINO

Milano, 27/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione V Penale

Presidente

Giudice

Giudice
est.

In composizione collegiale e composto da d.ssa Anna Maria ZAMAGNI dott. Alessandro SANT ANGELO d.ssa Vincenza PAPAGNO all'esito della camera di consiglio in data 4 ottobre 2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

K E nato in .1983, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. in (elezione di domicilio del 12.12.2017),

sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per questa causa, **presente;**

Difeso di fiducia dall'Avv. (nomina del 3.2.2018), del Foro di

presente;

IMPUTATO

a. Del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 quater c.p. perché con violenza consistita nell'afferrarle e stringere i polsi e spingerla con forza sul divano e con minaccia consistita nel dirle "se non fai sesso con me non ti faccio uscire di casa e [...] non ti restituisco la chiave di casa", costringeva NI M , con la quale aveva una relazione sentimentale, a subire un

rapporto sessuale completo.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di soggetto con il quale è legato da relazione affettiva.
In Milano, il 7.12.2017

b. Del reato di cui all'art. 582 comma II, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 (con riferimento all'art. 609
bis c.p.) perché con la condotta descritta al capo a) provocava a N M : escoriazione
del polso sinistro, come da referto SVS in atti.
In Milano, il 7.12.2017

c. Del reato di cui all'art. 612 bis comma II c.p. perché con condotte reiterate, *consistite in plurime*
aggressioni dettate da motivi di gelosia,* minacciava e molestava N IV , al quale era legato da una relazione sentimentale, ed in particolare:
- in data 6.12.17, dalle 8 alle 12 circa, le inviava numerosi SMS dal tenore ingiurioso e minaccioso ("ti distruggo", " vedrai quando finisco con te", "te ne pentirai maledetta troia", "io sarò il tuo incubo per sempre, dedicherò la mia vita a distruggerti, te lo prometto, sarò l'incubo dei tuoi bei sogni, parola di O i un musulmano");

In data 6.12.17, verso le ore 13.30, si faceva trovare presso l'abitazione della donna e, alla richiesta di costei di restituirle le chiavi dell'appartamento, rispondeva "non ti do nessuna chiave, sei una puttana";
In data 6.12.17, verso le ore 15, nonostante le insistenti richieste della donna di lasciare l'appartamento, rimaneva nell'abitazione della donna dicendole "vai al tuo lavoro poi ti aspetto qui stasera vedrai cosa ti farò vedere";
In data 7.12.17 metteva completamente a soqquadro l'appartamento della donna, distruggendo tutti i mobili e l'impianto elettrico, cagionando così alla medesima con le condotte sopra descritte un grave stato d'ansia e di paura ed il fondato timore per la propria incolumità e costringendola a cambiare abitudini di vita, in quanto le notti del 6, 7 ed 8 dicembre era costretta a dormire fuori casa per timore di essere aggredita dall'uomo, che era ancora in possesso delle chiavi dell'appartamento.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di soggetto con il quale legato da relazione affettiva.
Commesso in Milano, *nel corso del 2016 e fino a dicembre** 2017.

(capo di imputazione così modificato all' udienza del 17.7.2018)*

PARTE CIVILE COSTITUITA:

N M. , nata in il .1986, **non nresente;**
Rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro d , con studio in Via
, presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva emettersi sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per i reati contestati, avvinti da continuazione, alla pena di anni otto di reclusione.

La Difesa di Parte Civile si associava alle richieste del Pubblico Ministero e chiedeva la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile *"nella misura complessiva di euro 100.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà anche in via di equità",* o in subordine la rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile e la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale *"in misura di euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà anche in via di equità",* nonché alla refusione delle spese processuali, come da conclusioni scritte e nota spese che depositava.

La Difesa dell'imputato chiedeva emettersi sentenza di assoluzione per il reato sub a); per le residue imputazioni, previa riqualificazione del reato di cui al capo c) nell'ipotesi di cui aH'art. 635 c.p. ed esclusione dell'aggravante di cui al capo b), chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. In subordine chiedeva la condanna al minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione e dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con riferimento al reato sub a).

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato del 5 marzo 2018 K E (sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi revocata all'esito del processo di primo grado) veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati di violenza sessuale, lesioni e atti persecutori, commessi ai danni di A N M. , meglio descritti ai capi che precedono.

All'udienza del 10 maggio 2018, alla presenza dell'imputato, la persona offesa si costituiva 0 parte civile e venivano ammesse le prove richieste dalle parti. /.

L'istruttoria aveva inizio il 17 luglio con l'esame della persona offesa, all'esito del quale il Pubblico Ministero procedeva a modificare il capo di imputazione. La Difesa, a seguito della modifica, formulava richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato per tutti i capi di imputazione, che il Tribunale rigettava come da ordinanza cui si rimanda.

L'istruttoria pertanto proseguiva all'udienza del 26 settembre, con l'esame dei residui testimoni del Pubblico Ministero, Appuntato L ' ' M M) A 2 Appuntato F R con l'esame dell'imputato. All'esito la Difesa avanzava ricniesia ai confronto tra l'imputato e la persona offesa, che il Tribunale rigettava come da ordinanza cui si rimanda.

Le parti rinunciavano all'escussione dei residui testimoni indicati, pertanto all'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti presentavano le rispettive conclusioni e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo di sentenza di seguito motivata.

Il presente processo trae origine dalla querela sporta dalla persona offesa il 10 dicembre 2017.

N M , esaminata all'udienza del 17 luglio 2018, dichiarava di aver

intrapreso una relazione sentimentale con il K , che conosceva perché era il cognato della
sua parrucchiera, a partire dal dicembre del 2016. Riferiva che l'imputato trascorreva molto tempo a casa sua, pur non essendosi mai trasferito nell'appartamento.

La N precisava che la casa in cui abitava, compresi i quadri e le suppellettili, era di proprietà dell'ex marito, con cui continuava ad avere un rapporto civile, avendo avuto con lo stesso anche un bambino che però non viveva con lei.

La donna riferiva che nel corso della frequentazione il K si dimostrava molto geloso
del suo rapporto con l'ex marito e dei contatti che la donna intratteneva con gli amici, tanto da controllarle costantemente il cellulare, che in una occasione rompeva, dopo aver letto alcuni messaggi che lo facevano ingelosire; dopo averle rotto il telefono gliene dava uno suo in sostituzione.

La teste riferiva quindi di aver interrotto il rapporto con il K varie volte, perché lui
le stava *"tanto addosso"* e perché durante le scenate di gelosia la insultava chiamandola *"puttana'[1]' e* una volta, nell'estate del 2017, la picchiava; tuttavia la teste dichiarava di averlo sempre perdonato *(però io poi dopo tornavo sempre con lui. Tornavo perché volevo continuarlo a frequentare pensando che era una buona persona"),* finché non si verificava l'episodio del dicembre del 2017.

Sul punto la Ni dichiarava che la mattina del 6 dicembre i due litigavano quando la donna chiedeva al K. di andarsene perché era *"troppo appiccicato"* a lei. L'imputato si dimostrava
molto nervoso e la insultava chiamandola *"puttana, idiota" e* le diceva che non se ne sarebbe andato finché non lei gli avesse restituito il cellulare che in precedenza le aveva dato. Allora la donna si rifiutava di restituirgli il cellulare perché altrimenti ne sarebbe rimasta priva e usciva per andare a lavoro. La teste infatti dichiarava che all'epoca accudiva una donna anziana, R IL , che aveva casa a Milano in

Prima di uscire di casa veniva ancora insultata dall'uomo, il quale le diceva di avere una relazione con un'altra ragazza, e la donna lo invitava nuovamente a lasciare l'appartamento, ma lui rimaneva all'interno e le diceva *"Ah non mi hai dato il telefono, te ne pentirai, vedrai cosa ti farò".*

La teste dichiarava quindi che, sin da quando usciva da casa e per tutto il giorno anche mentre lavorava, riceveva sul cellulare numerosi messaggi minacciosi dal K , il quale le scriveva:
"vedrai, ti distruggerò, io sarò un incubo per te, per tutta la tua vita...".

La teste riferiva di aver avuto paura di tornare a casa quel giorno dopo tale litigio e di essere andata a dormire in albergo quella notte, anche perché era stanca e aveva fame dopo il lavoro.

Faceva ritorno a casa il giorno dopo all'ora di pranzo; anche il 7 dicembre il IC le
inviava messaggi chiedendole di tornare.

La teste dichiarava che mentre si dirigeva verso casa, dopo essere scesa dall'autobus, veniva raggiunta dal K. che la spingeva dentro l'ascensore, nonostante le resistenze della donna, e
la informava di aver *"fatto un disagio"* a casa che le doveva mostrare.

Non appena entravano in casa la N vedeva l'appartamento completamente a soqquadro, i quadri dell'ex marito rotti, così come la televisione, il citofono, i mobili e le prese elettriche e scoppiava a piangere chiedendo al K perché si fosse comportato in quel modo.

L'imputato le rispondeva: *"ho perso la testa, mi devi perdonare'"* e chiedendole perdono le diceva di sedersi con lui sul divano; al rifiuto della donna, che gli diceva di restituirle le chiavi dell'appartamento, l'uomo si rifiutava di accontentarla e la prendeva con la forza per avere un rapporto sessuale. La donna gli diceva che in ogni caso non lo avrebbe perdonato *"perché hai superato i limiti"* e il K le diceva che avrebbe pagato tutti i danni. Quindi la *"obbligava a stare sul divano a fare quella cosa lì"*. Sul punto la teste riferiva che i due avevano un rapporto sessuale, nonostante la stessa non avesse *"nessuna voglia"* perché era arrabbiata; dichiarava che nel corso della loro relazione era capitato di avere rapporti sessuali nonostante lei non ne avesse voglia, come in quest'ultima occasione, ma non lo aveva mai denunciato *"perché non aveva distrutto la casa"*. Precisava infatti che *"se non avesse distrutto la casa io non sarei andata a denunciarlo"*.

In merito alle modalità con cui avveniva l'atto, la teste dichiarava che il K prima le diceva *"guarda che se non facciamo il rapporto sessuale non ti lascio uscire da casa tua (...) anche se urli nessuno ti sentirà, tu perderai il lavoro perché arriverai tardi e ti manderanno via",* poi insisteva, la spingeva fino a farla cadere sul divano, incrociandole le mani dietro la schiena, la spogliava parzialmente e consumava con lei un rapporto sessuale, durante il quale la donna non collaborava e diceva all'uomo che le stava facendo male alle mani *("mi vuoi rompere le braccia"),* ma lui non le dava retta e proseguiva.

La teste aggiungeva che era loro abitudine avere rapporti sessuali con questa modalità, dichiarava: *"lo facevamo sempre così. Io l'avevo denunciato perché mi aveva fatto arrabbiare (...) Io lo frequentavo solo per divertirmi perché mi divertivo ad andare a letto con lui. Lui quando avevamo delle discussioni pensava che, visto che a me piaceva andare con lui, pensava che se facciamo sesso io mi calmavo (...) Invece quella volta lì, ha fatto sesso, non avevo nessuna voglia e lui pensava così che se dopo avere fatto sesso con me lui pensava che io mi sarei calmata"*.

Successivamente la donna lo informava che lo avrebbe denunciato e lui le chiedeva perdono dicendole di voler rimediare.

I. due uscivano assieme da casa e il K la seguiva chiedendole di non denunciarlo.

Su contestazione del Pubblico Ministero la donna aggiungeva che, arrivati alla fermata dell'autobus, l'imputato le diceva *"sei una puttana, non sei tanto intelligente perché ti ho preso con la forza a casa tua e ti ho usato"*.

Dopodiché la donna andava a lavoro e il giorno dopo denunciava l'accaduto ai Carabinieri.

Le notti successive la N rimaneva a dormire fuori, una volta in albergo e una volta a casa dell'amico chiamato *F G* V

II. K continuava a mandarle messaggi, chiedendole di perdonarlo e non denunciarlo e dicendole che voleva rimediare il danno e continuare a stare con lei.

La teste riferiva di essere poi tornata a casa assieme ai Carabinieri per mostrare i danni che aveva subito e di aver anche fatto alcune foto attestanti lo stato in cui si trovava l'appartamento.

Dichiarava inoltre di essersi recata, su indicazione dei Carabinieri, al centro Soccorso Violenza Sessuale (SVS) , dove veniva sottoposta a visita.

Dopo aver sporto denuncia la N aveva altri contatti con il K , il quale le chiedeva di ritirare la querela. La teste quindi dichiarava che, avendolo perdonato, chiedeva ai Carabinieri se fosse possibile rimettere la denuncia e, su indicazione degli stessi, si recava con il K. in Caserma, dove tuttavia l'uomo veniva arrestato.

Rispondendo alle domande dell'avvocato di Parte Civile, la N riferiva che dopo tali fatti aveva molta paura di subire qualche rappresaglia dai familiari del K. , in quanto per un certo
periodo riceveva telefonate e messaggi minacciosi da numeri che non conosceva. Dichiarava di aver ricevuto anche due lettere dall'imputato mentre questi si trovava in carcere (21.1.2018 e 20.2.2018), che si acquisivano.

Infine, su domanda del Tribunale, la N; dichiarava di aver perdonato il K
ma
di non voler rimettere la querela: *"che la legge decida di fare quello che è giusto o quello che non è giusto a lui".*

Il teste di P.G. L M riferiva di essersi recato presso l'appartamento della N la sera del 7 dicembre, essendo stata segnalata dalla centrale operativa una lite tra coniugi. Giunto sul posto trovava soltanto la richiedente, che mostrava l'abitazione con i mobili e il contatore dell'energia elettrica danneggiati; l'appartamento infatti era al buio perché non vi era corrente elettrica.

Il teste A Z riferiva di aver raccolto la querela della persona offesa il 10 dicembre e di essere stato contattato il 12 dalla stessa donna, la quale gli rappresentava l'intenzione di voler rimettere la querela su richiesta dell'uomo denunciato. Ritenendo che la donna fosse stata pressata dall'uomo, la invitava a presentarsi in Caserma con l'imputato. Il teste riferiva che nelle due occasioni la donna appariva molto spaventata.

Inoltre Z: dichiarava di aver estrapolato dal cellulare della querelante i messaggi del
6
dicembre, che riconosceva in quelli prodotti dal Pubblico Ministero e che si acquisivano al fascicolo del Pubblico Ministero.

Anche l'altro operante, il teste F ■ R che la donna in sede di querela si presentava nervosa.

Si sottoponeva infine ad esame l'imputato, il quale ammetteva di essere stato geloso della N e di aver avuto con la donna varie discussioni perché la stessa aveva rapporti con altri uomini; riferiva di aver iniziato a controllarle il telefono dall'ottobre 2017, dopo aver scoperto che lo tradiva. Dichiarava che la mattina del 6 dicembre, guardandole il cellulare mentre lei era in bagno, scopriva che la donna continuava ad intrattenere rapporti con altri uomini e si arrabbiava.

Riferiva che quel giorno la donna, che si allontanava da casa per andare a lavoro, teneva il cellulare spento e non tornava a casa per pranzo, come era solita fare; pertanto

l'uomo dopo le ore 15:00 le mandava vari messaggi perché questo atteggiamento lo faceva arrabbiare.

In preda all'ira distruggeva anche l'appartamento della donna.

Il giorno dopo, all'ora di pranzo, si recava a casa della donna perché, spaventatosi dal suo stesso comportamento, voleva avvisare la N di quello che aveva fatto nell'appartamento prima che la stessa lo scoprisse. Vedeva la persona offesa scendere dall'autobus e le si avvicinava per spiegarle l'accaduto e chiederle scusa e, quindi, i due entravano insieme in casa della donna. La N , appena vedeva in che condizioni si trovava l'appartamento, si arrabbiava moltissimo e lo cacciava di casa.

L'imputato quindi dichiarava di essere rimasto per qualche minuto fuori dall'abitazione, sentendo che la donna parlava al telefono con qualcuno, e poi non sentendo più alcun rumore andava a casa della cognata, che si trovava nelle vicinanze. Rimasto fuori a fumare una sigaretta, vedeva la N uscire da casa e le andava incontro; poiché la donna diceva di voler raccontare alla cognata dell'uomo quello che era successo ed era molto arrabbiata, lui cercava di impedirglielo trattenendola e stringendole forte la mano.

L'imputato infine dichiarava di aver avuto altri contatti successivamente con la N , la quale gli diceva 1'11 dicembre di averlo perdonato.

Venivano acquisiti al fascicolo per il dibattimento:

i messaggi estrapolati dal cellulare della persona offesa: si tratta di 21 sms ricevuti tra le ore 15:11 e le ore 15:28 del 6 dicembre;

- gli esiti degli accertamenti presso le strutture alberghiere di Milano, da cui emerge che la N il 6 e i 7 dicembre dormiva in albergo;

le fotografie dell'appartamento scattate dalla donna, attestanti il danneggiamento di tutti i mobili, quadri e prese elettriche della casa;

la scheda clinica dell'SVS del 10 dicembre, da cui emerge che la donna riferiva ai sanitari di aver subito violenza sessuale il 7 dicembre, quando tornava a casa - trovandola devastata - e l'imputato la trascinava sul divano e le imponeva un rapporto sessuale. Dalla visita medica non emergeva l'evidenza di lesioni a livello genitale, mentre si riscontrava la presenza di una escoriazione in corrispondenza del polso della mano sinistra;

due lettere che il F inviava alla N dal carcere, chiedendole scusa per il danneggiamento della casa e dicendole di amarla.

Si acquisiva, infine, il verbale delle sommarie informazioni rese il 23.2.2018 da C V , il quale dichiarava che, la seconda settimana del mese di dicembre 2017, la N lo contattava per chiedergli se potesse ospitarla a casa sua *"quella notte a causa della discussione avuta il giorno precedente con l'ex compagno"* dovuta alla eccessiva gelosia dell'uomo. Per telefono la donna gli diceva di aver trascorso la notte precedente in un albergo a causa di tale discussione e che il K , non avendola trovata in casa, in preda alla rabbia le aveva danneggiato alcuni mobili
e le aveva messo a soqquadro la casa.

Arrivata a casa del V la N gli riferiva nuovamente dei danni arrecati dal compagno all'abitazione e gli raccontava che, dopo aver visto l'appartamento, *"mentre usciva di casa, incontrava l'uomo sul pianerottolo il quale fisicamente tentava di evitare che la stessa andasse via trattenendola fisicamente"*.

Il V dichiarava che la donna gli aveva detto che l'imputato era molto geloso, tanto da voler leggere i messaggi che la donna riceveva sul cellulare.

Inoltre dichiarava che, successivamente all'episodio riferito, la Ni gli diceva di aver denunciato il K *"perché questi in un 'occasione l'aveva costretta ad avere un rapporto sessuale e l'aveva malmenata".*

Alla luce del sintetizzato quadro probatorio deve mandarsi assolto l'imputato dal reato di cui al capo a), non risultando lo stesso provato oltre ogni ragionevole dubbio.

Com'è noto le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile - come la N nel presente processo - possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso di specie le dichiarazioni della N non superano tale necessario vaglio.

Le stesse peraltro appaiono già singolari in merito all'episodio di violenza.

La persona offesa infatti riferiva che il K. il 7 dicembre, non appena la vedeva rientrare a casa, le si avvicinava costringendola ad entrare in casa insieme perché aveva *"fatto un disagio".* E la stessa persona offesa, quindi, a riferire che l'uomo in quell'occasione le anticipava di averle danneggiato casa e le chiedeva ripetutamente scusa, promettendole che avrebbe rimesso tutto in ordine e iniziando a farlo in sua presenza. Ed è in questo contesto, in cui l'imputato per quanto detto dalla persona offesa non ha un atteggiamento violento ma anzi le chiede ripetutamente scusa sentendosi in colpa, che la donna colloca la violenza sessuale.

Risulta poi peculiare la modalità del rapporto e la circostanza riferita dalla donna, ovvero che era loro abitudine avere rapporti sessuali, anche quando la donna non ne aveva voglia, per porre fine ai litigi (negata dall'imputato).

La N , inoltre, ribadiva più volte di aver deciso di denunciare la violenza perché il K aveva devastato l'appartamento dell'ex marito, in quanto altrimenti non lo avrebbe fatto.

Infine la donna dichiarava di aver continuato ad avere contatti con l'imputato nei giorni successivi e di aver tentato di rimettere la querela perché lo aveva sinceramente perdonato e non perché costretta in qualche modo dall'uomo.

A fronte di tali peculiari dichiarazioni dove osservarsi come la testimonianza della persona offesa venga contraddetta da plurimi dati acquisiti.

Innanzitutto, e più in generale, la attendibilità della donna risulta in parte scalfita dalla stessa produzione documentale del Pubblico Ministero.

La teste ha infatti riferito in udienza di aver ricevuto continui messaggi minacciosi da parte dell'imputato sia il 6 dicembre, quando usciva per andare a lavoro e non tornava a casa, che il 7 dicembre prima di rientrare per pranzo, e di averli poi tutti consegnati alla P.G. operante.

Il teste Z escusso in udienza ha dichiarato di aver estrapolato tali messaggi, che riconosceva in quelli prodotti dal Pubblico Ministero.

Tale produzione però smentisce la N , in quanto i messaggi prodotti non coprono l'intero arco temporale indicato dalla persona offesa, ma solo una piccola parte di questo, risultando tutti inviati tra le ore 15:11 e le ore 15:28 del 6 dicembre. Pur avendo tali messaggi contenuto minaccioso e ben rappresentando l'ira dell'imputato in quel momento (e dallo stesso confermata), non corroborano le dichiarazioni della N sul punto. La donna infatti riferiva di essere stata destinataria di numerosi e continui messaggi intimidatori, sin dal momento in cui usciva da casa la mattina del 6 dicembre - tanto da decidere di non farvi rientro quel giorno stesso - fino a tutta la mattina del giorno dopo. I soli messaggi prodotti, invece, venivano inviati nel primo pomeriggio del 6 dicembre, per meno di venti minuti.

Con riferimento alla violenza, poi, è emerso che la donna si risolveva a denunciare l'imputato immediatamente, avendo la stessa dichiarato di averlo detto subito al K la mattina del 7
dopo i fatti.

Il giorno del danneggiamento e della violenza la donna effettivamente si rivolgeva alle forze dell'ordine, come riferito dal teste M che si recava nell'appartamento, ma denunciava la violenza solo tre giorni dopo.

Inoltre l'amico della L , che la accoglieva a casa sua il giorno dopo il danneggiamento e al quale la donna - prima telefonicamente e poi di persona - riferiva i motivi e le fasi del litigio con il K. contraddice il racconto della stessa.

In primo luogo emerge che al V, che la riceveva in casa 1'8 dicembre, la N pur raccontando del litigio, della gelosia del K e del danneggiamento della casa, nulla riferiva in merito alla violenza sessuale.

Peraltro l'amico dichiarava che la donna solo in seguito lo informava di aver denunciato l'imputato per una violenza sessuale che il K avrebbe commesso in *"un'occasione"* non meglio collocata temporalmente (ma che sembra slegata da quella in esame), quando l'avrebbe anche *"malmenata".*

Inoltre il V dichiarava che la N gli aveva raccontato che il 7 dicembre, dopo aver visto l'appartamento danneggiato e *"mentre usciva di casa incontrava l'uomo sul pianerottolo il quale fisicamente tentava di evitare che la stessa andasse via".* In udienza invece la persona offesa riferiva di essere uscita da casa dopo la violenza assieme al K e non, come rappresentato
dall'amico, di averlo incontrato successivamente.

L'imputato, rendendo sul punto una dichiarazione più aderente a quella del V , riferiva che la donna lo cacciava dall'appartamento appena vedeva in che condizioni lo aveva ridotto e i due si rincontravano quando la N usciva da casa, in quanto lui le andava incontro per impedirle di raccontare ad altri del danneggiamento.

Pertanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa sul punto, necessitanti di un più approfondito vaglio essendosi la donna costituita parte civile, e già di per sé peculiari in considerazione delle specificazioni aggiunte dalla teste con riferimento alle abitudini sessuali della coppia e alla circostanza, ribadita più volte, che non avrebbe denunciato la violenza se il K

non avesse danneggiato l'appartamento dell'ex marito, non appaiono corroborate da altri solidi elementi probatori (ad eccezione della relazione dei sanitari dell'SVS, che ricevevano la donna lo stesso giorno della formalizzazione della querela, ma che in ogni caso non riscontravano la presenza di lesioni intime), venendo anzi contraddette dalle dichiarazioni del V «. La N ' infatti, che dichiarava di aver avvisato subito il K della decisione di querelarlo e che denunciava immediatamente il litigio e il danneggiamento alle forze dell'ordine e li descriveva al V , non riferiva della violenza sessuale né all'amico né agli operanti, formalizzando la querela solo tre giorni dopo, per poi tentare di rimetterla dopo due giorni. Inoltre, come visto, le dichiarazioni dell'amico contraddicono quelle della persona offesa in merito a quanto successo subito dopo la violenza, andando a confortare sul punto la versione dell'imputato.

Pertanto non può ritenersi raggiunta la prova del reato contestato al capo a), da cui l'imputato va mandato assolto.

Con riferimento al capo b) va ricordato che, a seguito della testimonianza dibattimentale della persona offesa, il Pubblico Ministero procedeva ad estendere il periodo della contestazione, inizialmente limitata alle giornate del 6 e 7 dicembre 2017, agli anni 2016 e 2017.

Tuttavia deve osservarsi che già solo dalle dichiarazioni della persona offesa non emerge in alcun modo che il K abbia posto in essere una condotta persecutoria nei due anni indicati, ma risulta la sola condotta minacciosa dallo stesso tenuta in occasione del litigio del 6 e 7 dicembre 2017.

La N ha chiaramente riferito di aver intrapreso la relazione con il K nel dicembre del 2016 e di aver avuto nel corso di tale rapporto diverse discussioni con l'uomo perché questi era molto geloso e una volta, nel 2017, la picchiava per gelosia.

La donna riferiva che l'uomo le leggeva i messaggi che riceveva sul cellulare, ma dichiarava di essere lei stessa a farglieli leggere e riferiva di aver interrotto varie volte la relazione dopo i litigi, ma di averla poi ripresa perché lo perdonava: *"Tornavo perché volevo continuarlo a frequentare pensando che era una buona persona".*

La persona offesa, quindi, non ha parlato in alcun modo di condotte persecutorie che abbiano ingenerato un qualche effetto destabilizzante della sua serenità, ma ha descritto un rapporto sentimentale a volte conflittuale a causa della gelosia dell'uomo. Anche in occasione dei litiei e delle interruzioni del rapporto non ha citato alcuna condotta insistente o persecutoria del K avendo riferito di essere sempre tornata con lui per sua volontà.

Né può dirsi che integri il reato di atti persecutori la condotta tenuta dal K il 6 e 7 dicembre.

Come visto il 6 dicembre si verificava l'ennesimo litigio tra i due per motivi di gelosia.

Nonostante la donna abbia riferito di aver ricevuto innumerevoli messaggi nel corso della giornata e anche la mattinata successiva, gli unici messaggi poi rinvenuti sul cellulare della stessa risultano essere stati inviati nell'arco di venti minuti nel primo pomeriggio del 6 dicembre, quando, come riferito dalla N e dal K , a differenza di quanto accadeva normalmente la donna non faceva ritorno a casa per pranzo.

La N rimaneva fuori a dormire la notte del 6 dicembre, non volendo affrontare il K. dopo il litigio ed essendo stanca e affamata, e quella del 7 e dell'8, anche perché dopo
il danneggiamento l'appartamento era completamente a soqquadro e privo di energia elettrica.

Risulta quindi certamente provata una condotta aggressiva tenuta dal K dopo il
litigio, ma la stessa appare mera conseguenza della discussione avuta con la donna la mattina del 6 e non espressione di intenti persecutori. L'uomo, infatti, le scriveva una serie di messaggi nel primo pomeriggio del 6, non avendola vista per pranzo dopo il litigio, con i quali la insultava ripetutamente e già minacciava di ridurre *"la casa"* del marito *"una merda"*. Successivamente, come confermato dallo stesso imputato e del resto attestato dalle chiarissime fotografie prodotte dalla persona offesa, distruggeva l'appartamento. Tuttavia, pur sapendo dove la stessa lavorasse, non si recava sul luogo

di lavoro per cercarla. La condotta, prima minacciosa e poi di danneggiamento, è chiaramente dovuta a una ripicca e uno scatto d'ira per il litigio della mattina, quando l'uomo le contestava di avere rapporti con altri uomini. Peraltro si tratta di una condotta che si esaurisce nell'arco di poche ore, avendo dichiarato la stessa persona offesa di avere poi ripreso ad avere rapporti civili con il K. , tanto da averlo perdonato.

Sono le stesse parole della persona offesa che non consentono di ritenere che la condotta dell'imputato integri il reato di atti persecutori. Nonostante le domande della parte civile, peraltro, la N ha chiarito di aver avuto paura nei giorni successivi all'arresto soltanto per alcune telefonate anonime ricevute, chiaramente non effettuate dall'imputato che si trovava in carcere. Non ha mai dichiarato che la condotta del K , al di là del litigio, le avesse causato una particolare
preoccupazione o turbamento, avendo anzi ammesso di aver continuato a sentire l'imputato anche dopo i fatti senza alcun timore o costrizione.

Il reato contestato al capo b), pertanto, va più correttamente riqualificato in quello di danneggiamento.

11K. ha infatti ammesso di aver devastato l'appartamento della N ed è provato
che tale condotta sia stata posta in essere con la minaccia, perpetrata tramite l'invio dei messaggi con cui l'uomo preannunciava che avrebbe devastato l'appartamento. Nonostante la donna abbia avuto contezza del danneggiamento solo il 7 dicembre, come detto l'intenzione dell'uomo di rovinarle la casa le veniva già rappresentata con i messaggi del pomeriggio del 6 dicembre e lo stesso imputato ha dichiarato di aver poi distrutto l'appartamento il giorno stesso, proprio in conseguenza del litigio e in uno scatto d'ira dovuto alla discussione con la donna, che poi spegneva il cellulare e non tornava per pranzo.

Tale condotta integra il reato di danneggiamento, così come modificato dal D. L.vo n. 7/2016, in quanto, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la minaccia rappresenti un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, *nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo,*

con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1377 del 12/12/2014).

Pertanto nel caso di specie, pur non essendo stata posta in essere la minaccia per rendere possibile il danneggiamento, si ravvisa certamente la contestualità tra l'invio dei messaggi offensivi e minacciosi e la devastazione dell'appartamento, trattandosi di condotte strettamente collegate, conseguenziali e avvenute nell'arco di poche ore quando l'imputato si trovava a casa della N

Risulta infine integrato il reato di lesioni volontarie contestato al capo c), con l'esclusione dell'aggravante dell'art. 576 n. 5) c.p., in considerazione dell'assoluzione dal reato di violenza sessuale.

Come detto, i sanitari accertavano la presenza di escoriazioni sul polso della persona offesa, in conseguenza dell'aggressione del 7 dicembre.

Sebbene la donna le abbia riferite alla violenza sessuale, è pacifico che le lesioni siano state cagionate dall'uomo nel corso del litigio che si verificava il 7 dicembre, quando la N tornava a casa, e sia l'imputato che il V riferivano di una colluttazione tra il K. e la N
verificatasi quando la donna usciva da casa e cercava di allontanarsi, venendo trattenuta dall'uomo. Pertanto le lesioni riscontrare devono pacificamente attribuirsi alla condotta tenuta dal K il 7 dicembre 2017.

Non può accogliersi la richiesta avanzata dalla Difesa di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela.

Sebbene la N abbia riferito di essersi recata dai Carabinieri il 12 dicembre 2017 per rimettere la querela avendo perdonato il K , non avendolo poi fatto anche perché questi
veniva subito arrestato, in udienza la donna, su esplicita domanda del Tribunale dichiarava chiaramente e risolutamente di aver perdonato l'uomo ma di non voler rimettere la querela.

Non possono concedersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'indole aggressiva dimostrata dall'uomo nei fatti in esame e della estrema gravità del danneggiamento realizzato, per come emergente dalle fotografie prodotte e dalla descrizione fattane da tutti i testi in dibattimento, avendo l'uomo posto a soqquadro ogni stanza della casa, anche il bagno, lacerando i materassi e distruggendo tutti i mobili, la televisione, i quadri e le prese elettriche, rendendo l'appartamento del tutto inservibile, anche perché privo di energia elettrica.

I reati di danneggiamento e lesioni possono ritenersi avvinti da continuazione essendo stati posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale.

Venendo quindi al trattamento sanzionatorio, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e in particolare dei consistenti danni cagionati all'appartamento della persona offesa, la pena finale va determinata in anni due di reclusione: pena base per il reato di danneggiamento anni uno e mesi undici di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di lesioni alla pena predetta.

Alle predette statuizioni consegue la condanna dell'imputato al risarcimento degli evidenti danni, già rappresentati, cagionati alla costituita parte civile che vanno liquidati dal giudice civile non consentendo le prove acquisite una completa liquidazione in questa sede. Su richiesta della parte civile, comunque, può già disporsi a carico dell'imputato il pagamento di una provvisionale, esecutiva per legge, pari ad euro 5.000,00.

L'imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali della parte civile, che si liquidano in complessivi € 1.680,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Alle statuizioni condannatorie consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

P.Q.M,

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

E K responsabile del reato di cui al capo b), esclusa la contestata aggravante, nonché del reato di cui all'art. 635 comma 1 c.p. così riqualificato il fatto contestato al capo c), avvinti dal vincolo della continuazione e lo

CONDANNA

Alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visto l'art. 538 e ss. C.p.p.

CONDANNA

l'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita N M e poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione rimette le parti innanzi al giudice civile.

Visto l'art. 539 c.p.p., a domanda

CONDANNA

L'imputato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 5.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile costituita che liquida in complessive € 1.680,00, oltre al 15% per spese, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato a lui ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 4 ottobre 2018 /

Dott.ssa Vincenza Papagno

Il Giudice est.

Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 19/11/2018
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesco

N. 48779/17
R.G.N.R.
N. 5281/18
R.G.Trib.
N. 10950/18 Sent.

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione V^A penale

DECRETO

Presidente
Giudice
Giudice
Il Tribunale, composto dai magistrati Dott.ssa Anna Maria Zamagni Doti. Alessandro Santangelo Dott.ssa Vincenza Papagno

visti gli atti del processo indicato in epigrafe a carico di **K. E**

rilevato che il giudizio in parola è stato definito in primo grado il 4.10.2018 con sentenza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita e liquidate in complessive € 1.680,00 oltre al 15% per spese IVA e CPA;

rilevato che la difesa della parte civile in sede di discussione chiedeva che l'imputato venisse condannato al pagamento delle spese processuali ponendole a carico dello Stato, essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, come risulta dal decreto emesso dal Gip in data 2.5.2018 presente in atti;

considerato quindi che per mero errore con la sentenza non veniva disposto che il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile venisse eseguita dall'imputato in favore dello Stato;

richiamata la liquidazione operata in sentenza, da porsi a carico dell'Erario in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con contestuale distrazione in favore dello Stato della condanna alle spese operata in sentenza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 130 c.p.p., 107 e 110 DPR 115/2002

DISPONE

che, a correzione del testo del dispositivo della sentenza emesso in data 4.10.2018 nel procedimento indicato in epigrafe, a completamento della statuizione *'"condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile costituita che liquida in*

complessive € 1.680,00, oltre al 15% per spese. IVA e CPA" venga aggiunta la frase *"da distrarsi in favore dello Stato anticipatorio*

DISPONE

che le spese processuali riconosciute alla parte civile con la sentenza n. 10950/18 pronunciata in data 4.10.2018 a carico di K E ;iano corrisposte dall'Erario.

Sia fatta annotazione della correzione sul dispositivo di sentenza sopra indicato.

Milano, 29.1.2019

Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Papagno

Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 30/01/2019
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione V Penale

dr.ssa Anna Maria Zamagni

N. 43785/17 R.G.N.R.

N. 26063/17 R.G.GIP

N. 10960/18
Sent.
N. 1353/2018 R.G.Trib.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sez. V Penale, nella persona del Giudice Anna Maria Zamagni ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

G M , nato in 1970, residente a via
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv.
- difesa di fiducia dall'avv.
<
, del Foro
di
», con studio

in

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. llquinquies e 572 c.p. perché, con condotte reiterate consistite in minacce, aggressioni verbali, prevaricazioni, abitualmente maltrattava la moglie B
R - anche alla presenza della figlia F (n. i 2005) - infliggendo alla medesima penose
condizioni di vita, un sentimento di costante paura, sino ad indurla a lasciare l'abitazione coniugale in data 11.12.2016 per recarsi in località ignota al marito; in particolare, tra le altre condotte:

- abitualmente ingiuriava la donna, offendendola e minacciandola di morte, con espressioni quali "tu non vali niente, tu devi fare come ti dico io, sennò te la faccio pagare e tu non vivi! più", "io ti ammazzo, te la faccio pagare, la porto via (riferendosi alla figlia) e non la vedi mai ' più, se hai il coraggio chiama i tuoi amici e carabinieri", giovandosi - nella propria condotta - anche della prestanza fisica idonea ad incutere timore alla persona offesa e di atteggiamenti pregressi (quali quello di costringere l'altra figlia della p.o. C a dormire sul pavimento);
- in data 3.9.2016, per futili motivi di gelosia, prendeva un coltello e lo conficcava più volte nel tavolo; successivamente infrangeva un piatto a terra ed usciva di casa;
- abitualmente assumeva atteggiamenti di controllo e/o limitazione della libertà della p.o. impedendole di frequentare i propri genitori e la figlia maggiore M C

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore;

Commesso in Milano dal gennaio 2014 all'11.12.2016

PARTE CIVILE COSTITUITA

IL R , nata a z .1964, domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso lo studio dell'avv. , del Foro di difesa dall'avv. , del

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Pubblico Ministero: condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Parte civile: *"Che l'imputato Gì Mt , venga dichiarato responsabile del reato a lui*
ascritto e che venga pronunciata nei suoi confronti condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in questa sede secondo equità e, comunque quantificabili complessivamente in €

30.000,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto Ecc.mo Giudice, con condanna provvisoriamente esecutiva ex art. 540, comma 1 c.p.p., per la sussistenza dei seguenti giustificati motivi: necessità di rafforzare nell'imputato la consapevolezza dei danni, e per aiutare la vittima a superare lo scompenso psicologico derivante dai reati, in particolare il grave turbamento in cui ella versa.

Che in ogni caso l'imputato G M , sia condannato al pagamento a favore della sig.ra
R B , parte civile costituita, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., quantomeno di una provvisionale non inferiore alla somma di € 10.000,00.

Che l'imputato venga in ogni caso condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, anticipate dall'Erario a favore dell'avvocato
per R B , poiché la parte
civile è stata ammessa al gratuito patrocinio, e che si chiede vengano liquidate come da allegata nota spese redatta sulla base dei tariffari relativi".

Difesa delFimputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; in subordine, minimo della pena, attenuanti generiche e doppi benefici.

MOTIVAZIONE

II processo

L'odierno imputato è stato rinviato a giudizio per il reato di cui al capo di imputazione con decreto emesso dal GUP presso il Tribunale di Milano, in data 21 dicembre 2017, all'esito dell'udienza preliminare nel corso della quale la persona offesa, R B. , si è costituita palle civile.

All'udienza del 21 febbraio 2018, verificata la regolare costituzione delle parti, il Tribunale ha ammesso le prove così come richieste in quanto ammissibili e rilevanti e ha acquisito, su accordo delle parti, il verbale di sommarie informazioni rese da R V , medico curante della
famiglia G -B , in data 12 gennaio 2017, rinviando per T escussione della sola persona
offesa all'udienza del 18 luglio 2018.

All'udienza del 18 luglio 2018 si è proceduto all'escussione della persona offesa, R B , e, su accordo delle parti, è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di

sommarie informazioni rese da C M. , prima figlia della persona offesa, in data 19 gennaio
2017, con conseguente revoca dell'ammissione della teste. Sono state altresì acquisite le fotografie mostrate alla teste durante l'esame, nonché i provvedimenti prodotti dalla difesa della parte civile assunti ai sensi deU'art. 708 c.p.c., nell'ambito della causa di separazione dei coniugi G B

All'udienza del 24 settembre 2018, si è proceduto all'escussione di soli due testi del Pubblico Ministero e della parte civile, B D (amica della persona offesa) e Si M D (amica della persona offesa), in quanto il teste M. D (collega di
lavoro della persona offesa) non era presente a causa del mancato perfezionamento della notifica della citazione. Avendo la difesa acconsentito all'inversione dell'ordine della prova si è, allora, proceduto all'escussione dell'unico teste della difesa, A A F , amico della famiglia G
B . Non è stato, inoltre, possibile procedere all'esame dell'imputato in quanto lo stesso ha dichiarato di non capire perfettamente l'italiano e ha, dunque, richiesto l'assistenza di un interprete di lingua wolof. Le parti hanno, poi, rinunciato al teste D , prestando il consenso
all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni da questi rese il 14.1.2017. Il Giudice ha, dunque, revocato l'ammissione del teste D e ha rinviato all'udienza del 1 ottobre 2018
per l'esame dell'imputato e per la discussione.

All'udienza del 1 ottobre 2018 si è proceduto all'esame dell'imputato assistito dall'interprete di lingua wolof e, su accordo delle parti, sono stati acquisiti il verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 14.1.2018, la querela sporta il 2.12.2016 e copia del passaporto dell'imputato. Le parti hanno successivamente concluso come in epigrafe riportato dopodiché è stato disposto il rinvio per repliche all'udienza del 4 ottobre 2018.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero ha rinunciato alle repliche.

L'IMPUTAZIONE

Al G è contestato di avere maltrattato la moglie, R B , per circa due
anni, a partire dal gennaio 2014 fino all' 11 dicembre 2016, allorquando la B.
aveva infine
abbandonato la casa familiare insieme alla figlia minore, F All'imputato sono, più specificamente, attribuiti plurimi atteggiamenti aggressivi e di controllo nei confronti della moglie: questi le rivolgeva frasi minacciose quali *"tu non vali niente, tu devi fare come ti dico io, sennò te la faccio pagare e tu non vivi più", "io ti ammazzo, te la faccio pagare, la porto via (riferendosi alla figlia) e non la vedi mai più, se hai il coraggio chiama i tuoi amici e carabinieri"* e le impediva di frequentare sia la figlia maggiore, C , sia i propri genitori. In un particolare frangente, poi, l'imputato, in preda a un moto di gelosia, aveva preso un coltello e lo aveva più volte conficcato nel tavolo, questo prima di infrangere,

gettandolo a terra, un piatto. La maggior parte di tali episodi si era verificata alla presenza della figlia minore, F , nata il 2005. »

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

La ricostruzione dei fatti muove da una preliminare valutazione positiva circa la credibilità di tutti i testi e la attendibilità di quanto dagli stessi dichiarato, in parti colar modo della parte civile.

Sebbene, infatti, le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa ben potrebbero astrattamente essere da sole ritenute fonte di prova ricostruttiva dei fatti, cionondimeno, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 38496/16), perché ciò possa legittimamente accadere è necessario operare un preliminare e rigoroso vaglio della credibilità della persona offesa, alla luce del personale interesse all'accertamento del fatto di cui tale parte processuale è inevitabilmente portatrice.

A tal riguardo si rileva come l'istruttoria dibattimentale non abbia offerto alcun elemento idoneo a inficiare la credibilità di tale particolare teste. La B è una donna con una condizione di
vita assolutamente regolare, ha due figlie, delle quali la maggiore nata da una precedente relazione, e un lavoro che le consente di provvedere alle esigenze proprie e della figlie in completa autosufficienza. Tra la B e il G non sono, poi, emerse ragioni di dissidio
ulteriori rispetto a quelle derivanti dai fatti di cui all'imputazione, il che porta a escludere la sussistenza di un intento calunniatorio in capo alla donna nei confronti dell'ex marito. L'insussistenza di un fine diverso da quello proprio dell'atto di querela è altresì confermata dalla contiguità temporale degli ultimi episodi di aggressione narrati dalla B , risalenti al settembre e al novembre
2016, rispetto alla presentazione della querela, il 2 dicembre 2016 e all'abbandono dell'abitazione familiare, IT 1 dicembre 2016. La B ha, invero, sporto querela all'apice di un crescendo
di condotte aggressive e minacciose poste in essere dell'imputato, condotte che l'hanno poi anche indotta ad abbandonare di nascosto la casa familiare, subito dopo essersi rivolta all'associazione e alle Forze dell'Ordine. La genuinità dell'atto di denuncia emerge, inoltre, anche dalla circostanza che la B si confidasse costantemente con le sue più care amiche,
S. e E D > le quali si sono mostrate ben consapevoli dello stato di vita
familiare della B negli ultimi anni di convivenza. In occasione di uno degli ultimi episodi,
la B aveva, poi, condiviso le proprie paure anche con la figlia, C M , e con il
collega M E , i quali hanno confermato tale circostanza[1]. Ciò depone a favore
di una valutazione di piena credibilità della persona offesa, la quale, come anticipato, non ha riferito agli amici e alla figlia della propria vicenda familiare solo al termine della stessa, ma li ha resi partecipi degli accadimenti che la vedevano coinvolta mano a mano che questi si presentavano, il che porta a escludere l'artificiosità delle loro testimonianze.

Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni della B , si rileva come la teste sia sempre stata
coerente nella narrazione, non sia mai caduta in contraddizione e quanto dalla stessa riportato abbia trovato conferma nelle altre emergenze probatorie, in particolare nelle dichiarazioni delle testi S e B e in quelle della figlia C; M sentita a sommarie informazioni il 19 gennaio 2017. La coerenza complessiva del racconto della B emerge,
altresì, dal confronto con la querela presentata il 2 dicembre 2016 e con il verbale di sommarie informazioni rese dalla stessa il 14 gennaio 2017, laddove la ricostruzione dei fatti è sostanzialmente uniforme a quella operata in sede dibattimentale.

Alla luce di quanto premesso, si ritengono accertati i fatti così come narrati dalla B

Secondo quanto da questa raccontato, la stessa aveva conosciuto il G nel 2001 e tra i due
era iniziata quasi subito una relazione, dalla quale nel 2005 era nata la figlia minore della B , F L'imputato e la persona offesa avevano iniziato a convivere nel 2004, dopo aver
scoperto della gravidanza della B , e si erano sposati nel 2009.

Il rapporto tra i due è stato descritto come tendenzialmente sereno fino al 2013, salvo piccoli screzi tra il G e la figlia maggiore della B , C M , che all'epoca in cui la
coppia si era conosciuta aveva all'incirca 8-9 anni. Tali screzi erano, poi, sfociati in un aperto conflitto intorno al 2010-2011, quando C aveva esternato la propria omosessualità alla madre e al G . Quest'ultimo, rifiutando l'idea dell'omosessualità di C , aveva iniziato a
sottoporla a vessazioni continue, quali insulti e punizioni mortificanti, da ultimo costringendola, quando aveva all'incirca 18-19 anni, a dormire per terra in quanto *"lui era uno che diceva che appunto diceva che gli animali stanno per terra e siccome lei, essendo omosessuale, era come gli animali doveva dormire per terra"*[2]. In quell'occasione la B aveva preso le difese della figlia
grande e i due avevano litigato finché il G , per non essere ostacolato, aveva chiuso la
B nella camera da letto insieme alla figlia piccola[3]. Tale circostanza è stata confermata
dalla stessa C M , la quale ha riferito di come in tale occasione il G l'avesse costretta a dormire per terra per tre o quattro giorni[4].

Il G , secondo quanto riportato, aveva manifestato insofferenza anche nei confronti dei
genitori della moglie, *"lui odiava lei* [C *], odiava i miei genitori, lui odiava tutto quello che era, diciamo, il mio contorno".* In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra il G e i
suoceri, la B. ha riferito che i propri genitori non avevano accettato di buon grado la sua

relazione con l'imputato, preoccupati che lo stesso potesse farle del male o sfruttarla, e che quindi *"non è che l'hanno trattato benissimo [...] tant'è che quando è nata mia figlia, la piccola, mia mamma è venuta a vederla, mio papà non è venuto"*[5].

Fino al 2013 la relazione tra l'imputato e la B era, comunque, proseguita serenamente, *"al di là di questi grossi screzi che avevamo per via di Carlotta, più o meno lui era carino, infatti lui è stato un bravo...l'ho sempre detto, anche nella parte civile, lui è stato un bravo papà, un bravo compagno, io credevo che lui mi volesse bene veramente, per cui diciamo che prima del 2013, tolto i problemi con la G e con i miei genitori, se devo dire la verità ero innamorata e non vedevo probabilmente delle cose che adesso a distanza di un anno e mezzo ho rivisto e ho capito"*[6][7]. La B. ha, in particolare, dichiarato di non aver mai riscontrato, prima del 2013, atteggiamenti di controllo nel marito, il quale si fidava di lei ("io *avevo l ' impressione che si fidasse di me tant 'è che il rapporto mi sembrava un rapporto, diciamo, abbastanza paritario compatibilmente con la sua cultura")*[1].

---

[1] Cfr. verbale s.i.t. di C M del 19 gennaio 2017 e verbale di s.i.t. del 14.1.2017 di Massimiliano

[2] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 6.

[3] Cfr. verbale esame B - > ud. 18.7.2018, pag. 7: *"litigando litigando, noi avevamo un appartamento piccolo, per cui in soggiorno, facciamo finta che era così, adiacente c'era la camera da letto, non è che era un castello, per cui litigando io ho indietreggialo, ho indietreggiato e alla fine sono finita nella camera da letto e lui ha girato la chiave".*

[4] Cfr. verbale s.i.t. di M del 19 gennaio 2017: *"quando ha scoperto che ero lesbica mi ha fatto dormire per terra per tre/quattro giorni. Mia sorella F di nascosto mi portava la coperta... avevo all 'incirca 17 anni e lui questa cosa qui non l'ha mai accettata e mi tartassava di continuo, urlandomi dietro 'perché fai così, perché ti piacciono le donne, sei un animale' e a seguire tutta una serie di parolacce. Mi faceva dormire per terra perché, diceva, è così che fanno gli animali'.*

[5] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 10.

[6] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 7.

[7] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 24.

La B ha anche riferito che fino al 2013 non aveva mancato di aiutare economicamente sia il G sia la famiglia di lui in S< *("Lui ha una moglie e dei figli giù in ...cinque, quattro piccoli e una grande...io li ho aiutati, ho aiutato lui molto, ho aiutato la famiglia, alle volte mandavo dei soldi, regali..."[8]),* con la quale aveva sempre avuto ottimi rapporti, tanto da aver pensato a un certo punto di *"farli riunire, prendere i due bambini piccoli qua per dargli l "opportunità di studiare"[9]*.

Dopo il 2013 la donna aveva, tuttavia, *"tagliato i viveri a tutti, compreso lui, nel senso che è vero che a casa ero io che mi occupavo... in questi ultimi anni principalmente io delle spese della casa, perché la casa era intestata a me, ci pagavo l "affitto, lui spesso non lavorava per cui ci pagavo le utenze, ci pagavo la tata, ci facevo la spesa, pagavo le normali cose della casa, in più mi sentivo presa in giro in quel modo lì, quello lo facevo perché ci abitavamo dentro io e la mia famiglia, agli altri gli ho tagliato i viveri"[19]*.

Proprio tra la fine del 2012 e l'inizio del 2014 la B ha, infatti, riferito di aver riscontrato un cambiamento nel G , cambiamento che aveva avuto ripercussioni anche sulla relazione tra i coniugi. In quel periodo il G aveva perso il lavoro (lavorava *"nell'ambiente sicurezza, questi omoni che vede nei grandi magazzini appunto a fare sicurezza"[11])* e, quasi contestualmente, aveva appreso che la madre, che viveva in , si era ammalata, tanto che era poi venuta a mancare verso la fine del 2013. Nello stesso periodo l'imputato aveva fatto diversi viaggi in ! [12], più frequenti del solito, proprio per assistere la madre. Dopo la morte di questa, G< si era mostrato restio a rientrare in Italia e alla fine lo aveva fatto, tra dicembre 2013 e gennaio 2014, solo perché sollecitato dalla B , la quale aveva necessità che il marito rientrasse in Italia per aiutarla con la gestione familiare e, a tal fine, si era anche messa in contatto con un amico del marito che gli aveva offerto un lavoro.

Al rientro, il G si era mostrato da subito aggressivo e nervoso, per ragioni che la B non è mai riuscita a comprendere[13]. Aveva iniziato, in particolare, ad aggredire la moglie cogliendo ogni pretesto, *"se non stiravo le camicie come voleva lui, se la cena non era di suo gusto me la buttava per terra con tutto il piatto... mi aggrediva dicendomi che non ero capace di fare niente e che non capivo niente e mi dava la colpa del suo fallimento lavorativo"[1^],* urlandole spesso contro frasi del tipo *"tu non vali niente, tu devi fare come ti dico io sennò te la faccio pagare e tu non vivi più, come donna non vali niente sai solo stare al telefono per lavoro per le tue cagate"[15]* e minacciandola di portarle via la figlia F

[6], la quale era spesso presente agli episodi di aggressione verbale nei confronti della madre.

Aveva, altresì, iniziato a controllarne ogni movimento, alterandosi se per caso questa non tornava subito a casa dall'ufficio[17] e *"[...] anche banalmente quando uscivo per la spesa, commissioni, il sabato, noi dovevamo telefonargli per dirgli 'Guarda che stiamo uscendo ", X quando tornavamo*

8. Cfr. verbale esame
B
9. Cfr. verbale esame
B
Cfr. verbale esame
B.
Cfr. verbale esame
B?
10
11
12
13
ud. 18.7.2018, pagg. 25 e
26.
ud. 18.7.2018 pag. 12.
ad. 18.7.2018, pagg. 26 e
27.
ud. 18.7.2018, pag. 7.
Cfr. copia fotostatica del passaporto dell'imputato, acquisita all'udienza del 1 ottobre 2018.
Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 8: *"spiegazioni purtroppo non ne ho mai avute, ho cercato di*
darmele da sola, ma io da lui spiegazioni non ne ho mai avute, non so se non aveva voglia di tornare, non gliene fregava più niente dì tornare, non ci aveva voglia di lavorare.."
14. Cfr. querela del 2.12.2016.
15. Cfr. querela del 2.12.2016.
16. Cfr. querela del 2,12.2016.
17. Cfr. verbale esame B> ud. 18.7.2018, pag. 11.

a casa 'Siamo tornati a casa '. Lui addirittura alle volte ci faceva accendere il televisore per sentire il rumore del televisore che noi eravamo a casa"[18]. Il G aveva, anche, iniziato a impedire alla B di uscire senza il suo permesso e di frequentare i loro amici, *"Perché lui non voleva che noi frequentassimo persone ...nessuno. In primis le persone amici vari miei e suoi... "*[19]. Entrambe le testi D hanno, invero, riferito che dopo il rientro del G dal L, nel 2014, non erano più riuscite a vedere la B , perché il marito le aveva vietato di frequentare altre persone[20].

Ancora la B. ha raccontato di come *"lui controllava dentro ai nostri armadi, me ne sono accorta perché a un certo punto mi è venuto il dubbio e... sa quando uno mette le robe nell'armadio in un modo per riconoscere se qualcuno l 'ha toccata? E io poi ricontrollando dopo un po ' di tempo mi accorgevo che la roba era stata spostata"*[21], *"era maniaco del controllo, controllava persine l'immondizia che buttavo e quando buttavo una volta in più l'immondizia mi diceva 'Ma perché ributti l'immondizia che l'abbiamo appena buttata? '"*[22].

Il G aveva iniziato a rivolgere lo stesso atteggiamento di controllo anche nei confronti della figlia F , che all'epoca frequentava le scuole elementari, alla quale non concedeva di partecipare alle feste di compleanno dei compagni di scuola, come confermato anche dalla teste B D [23]. L'imputato aveva, altresì, iniziato a interrogare la figlia in relazione a ciò che la madre faceva quando erano da sole, *"la metteva molto sotto pressione perché le diceva che lei doveva raccontargli tutto quello che io facevo nei momenti in cui, diciamo, lui non era in casa, tipo quindi il sabato e la domenica e quindi le diceva 'tu me lo devi dire, me lo devi dire se no guai a te'"*[24].

La B ha riferito che in quel periodo aveva paura a lasciare la figlia da sola a casa con il marito, *"tant'è vero che mia figlia mi mandava N vvhatsapp durante la giornata quando tornava da scuola e io stavo in ufficio con l'ansia, purtroppo c'erano... ho un ruolo per cui in certi momenti io devo stare lì, sono magari in riunione con delle persone e non posso scappare via e stavo in ufficio con l 'ansia perché lei continuava a dire 'mamma vieni a casa, mamma vieni a casa, ho paura, vieni a casa'"*[25].

Il G , secondo quanto raccontato dalla B , aveva iniziato a limitarla sempre di più anche nel rapporto con i propri genitori: se anche in passato, prima del 2014, l'imputato aveva manifestato il proprio fastidio nei confronti dei suoceri, a partire dal 2014 tale

sentimento si era acuito. Il G aveva, così, cominciato a impedire alla moglie di recarsi a a trovare i propri
genitori insieme alla figlia F , inducendola, in tal modo, a non partire[26]. Anche la figlia della B. , C , ha riferito di come il G non sopportasse i suoceri e *"quindi non*
voleva che mia sorella li andasse a trovare, se dava il permesso a mia madre per andare non poteva

---

[18] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 9.
19. Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 9.
20. Cfr. verbale ud. 24.9.2018 esame S. E pag. 32; esame B. D pag.23.
21. Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 10.
22. Cfr. verbale esame B, ud. 18.7.2018, pag. 10.
23. Cfr. verbale esame B. ud. 24.9.2018 pag. 24.
D ud. 18.7.2018, pag. 22.
24. Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 22.
25. Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 11 : *"li dovevo chiedere il permesso a lui quando li*
26. Cfr. verbale esame B *volevo vedere,*
la maggior parte delle volte era no e le volte in cui magari era sì lui mi diceva 'vai tu però F rimane qua ' e io allora a quel punto non ci andavo, io stavo mesi senza vedere la mia famiglia... li chiamavo al telefono però li chiamavo quando
lui non c 'era perché se no stava lì, ascoltava e anche le cose banali, quelle poche 'sì, sto bene ' raccontale al telefono non mi andava di...".

portarsela dietro"[21]. La circostanza ha trovato, inoltre, conferma nelle dichiarazioni delle sorelle D [2S], in particolar modo in quelle di E D , la quale ha riferito che *"a R*
le vietava o comunque faceva molto pesare ogni volta che R aveva voglia o comunque c 'erano delle occasioni che la portavano ad andare a oppure in montagna dove sono ì suoi genitori, spesso c 'era una sorta di ricatto nel senso che se voleva andare doveva andare da sola, senza portare con sé la bambina. Qualche volta, spesso, ha dovuto rinunciare perché comunque voleva che la bambina andasse con lei".

La B ha raccontato di come anche i contatti con la figlia C fossero diventati più complicati dopo che questa nel 2011 aveva lasciato la casa nella quale viveva con la madre, la sorella c G . Quest'ultimo, infatti, le aveva ordinato di non vedere più la figlia, sicché la
B era stata costretta a vederla di nascosto, "cz *vedevamo tipo al mattino a colazione,*
all 'intervallo, la sera quando uscivamo, insomma e qualche volta al sabato e alla domenica con la piccola perché io non volevo assolutamente ...loro sono sempre state molto legate, non volevo che si rompesse questo legame, questo rapporto"[1] [2] [3]. Anche la teste ED ha riferito di tali
circostanze[4]. Era, tuttavia, capitato che il G scoprisse degli incontri tra le donne e che

per tale ragione aggredisse la moglie con frasi violente e minacciose ("£ *quando io arrivo a casa anche lì ricominciavamo a litigare perché lui diceva 'io ti avevo proibito di vederla 'io non voglio che F veda sua sorella di nuovo', 'ti ammazzo', 'te la porto via'"*[5]*).*

La B aveva tentato più volte di capire le ragioni di un simile comportamento, che era già
comunque accennato prima del 2013, anche se *"era un po 'più morbido sotto questo punto di vista, era meno, come dire, restrittivo direi".* La reazione di G era però sempre stata violenta,
cominciava a gridare frasi tipo "7w *non vivi più, io te la faccio pagare", "se non fai così io ti ammazzo", "Ti porto via la bambina e tu non la vedi più"*[6]*,* tanto che la B.
desisteva, anche
perché intimorita, oltre che dalla reazione verbale del marito, dal pensiero che lo stesso potesse farle del male, trattandosi di uomo di circa due metri di altezza e dalla corporatura molto robusta.

Le discussioni tra i due si erano fatte progressivamente più frequenti, a partire dal 2014 fino alla fine del 2016, quando la B aveva deciso di andarsene di casa insieme alla figlia F (la figlia
maggiore, C , come già detto aveva lasciato la casa della madre poco dopo aver raggiunto la maggiore età, intorno al 2011). Dal 2016, in particolare, i litigi avevano cominciato ad essere molto frequenti, praticamente quotidiani, mentre prima accadeva che discutessero due o tre volte al mese.

Nella primavera del 2016, durante uno di tali litigi, secondo quanto riferito dalla B , il
marito l'aveva anche obbligata con minacce[7] a consegnargli tutti i documenti della figlia, *"compreso il codice fiscale e la carta sanitaria. I passaporti li ha presi lui, non so se li tenesse nella borsa o che, sta di fatto che sti passaporti non esistevano più, quello di mia figlia e il mio"*[8]*.* Solo un paio di settimane dopo si era deciso a restituirle il passaporto di F (il suo glielo aveva reso dopo circa una settimana), in ragione del fatto che la B
gli aveva annunciato di voler partire per il

27

28

29

30

31

32

33

Cfr. verbale s.i.t. di M,
Cfr. verbale esame S. e
B. D
Cfr. verbale esame B
Cfr. verbale esame B. D
Cfr. verbale esame B

Cfr. verbale esame B
insieme alle figlie e ai propri genitori per andare a trovare la sua famiglia, e di avere a tal fine bisogno dei documenti della minore[35]. Tale episodio è stato riportato anche dalle testi D : S; D ha riferito che *"lui le ha preso i passaporti suo e della bambina, lì ha avuto proprio il timore perché naturalmente avrebbe potuto portarla da qualsiasi parte e quindi ci ha subito avvisato. Poi ha detto a M che voleva organizzare un viaggio in < e lui ha ridato i passaporti..."[3]^,* E D , ha raccontato che dopo tali fatti la B le aveva chiesto di custodire i propri documenti e quelli della figlia F *"perché era terrorizzata e spaventata che mai potesse riprendere i documenti e non lo so allontanarsi con la bambina come più volte aveva minacciato di fare"* e che lei li aveva, dunque, tenuti fino a pochi mesi prima dell'odierna udienza[37].

Sempre nel 2016, durante l'estate, la B ha riferito di essere partita per il con i propri genitori e le proprie figlie per andare a trovare la famiglia del G che lei non vedeva da tanti anni. Tale viaggio è stato visto dalla B come *"ultima spiaggia",* come ultimo tentativo *"per fargli capire che sono molto innamorata di lui che se ci sono state delle incomprensioni sono disponibile, diciamo, a chiarirle",* tanto che la donna aveva deciso di farsi accompagnare anche dai propri genitori *"perché volevo dimostrargli che i miei genitori avevano capito, se vogliamo, di aver sbagliato nei suoi confronti e che quindi erano pronti ad accettare la famiglia".* Il G si era mostrato contento di tale iniziativa e la B. era rientrata in Italia verso fine agosto, inizio settembre con la speranza *"che tutto potesse ricominciare come prima".*

Pochi giorni dopo il rientro dal , intorno al 3 di settembre, tuttavia, si era verificato un episodio particolarmente violento, che, secondo quanto dichiarato dalla B , aveva contribuito a consolidare in lei il proposito di lasciare il marito e la casa nella quale vivevano insieme, *"perché è stato come uscire di colpo da una bolla e ti rendi conto di che persona ci hai davanti e ti rendi conto...io dormivo col telefono sotto al cuscino..."[39].* La B , in particolare, aveva acconsentito a che un collega di lavoro *("una persona dello staff che lavora con me, ma uno staff esterno non direttamente dell'azienda"),* Mi D , ritinteggiasse i muri della loro abitazione per mi prezzo di favore e, per tale ragione, gli aveva dato appuntamento per quel sabato, consapevole che sarebbe stato presente in casa anche il marito. In tale occasione il G aveva domandato al D quanto sarebbe costato il lavoro e questi gli aveva risposto di non preoccuparsi, che si sarebbe accordato lui con la B . Ciò aveva determinato nel G un moto di gelosia che si era tradotto, dopo che il D aveva lasciato

l'abitazione, in una *"sceneggiata di gelosia ma proprio così forte mai fatta"',* dopo aver accusato la moglie di intrattenere una relazione con il D , alla risposta della B , che aveva riso vista l'assurdità dell'addebito[40], il G *"mentre aveva in mano il coltello, perché appunto stava mangiando, ha preso questo coltello che aveva in mano, ma coltello normale da mangiare, e ha cominciato a pugnalare il tavolo di dove stava mangiando più volte, ma con una forza e una rabbia..."*, il tutto alla presenza della figlia F , che *"quando questo ha cominciato a piantare il coltello nel tavolo lei sempre è scappata dall'altraparte"*^[1]. La B ha raccontato di essere

[35] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 18: " *Quando poi ho deciso del fatto di andare in gli ho detto 'però io non spendo 1.500 euro di biglietti se non sono sicura di poterci andare perché non ho neanche i passaporti era già passato tipo una quindicina di giorni da quel fatto lì, da quel litigio, e a quel punto me li ha restituiti i documenti. I miei me li aveva restituiti tipo una settimana prima, quando gli ho detto così mi ha poi restituito anche quelli di mia figlia".*

36. Cfr. verbale esame S. D

37. Cfr. verbale esame B. D

38. Cfr. verbale esame B

39. Cfr. verbale esame B

40. Cfr, verbale di s.i.t. della B.

[41] Cfr. verbale esame B ud. 24.9.2018, pag. 7. ud. 24.9.2018, pag. 22. ud. 18.7.2018, pag. 13. ud. 18.7.2018, pag. 16. del 14.1.2017. ud. 18.7.2018, pag. 14.

rimasta *"pietrificata"* e di aver solo pensato a controllare che il marito *"non si alzasse per andare dove c "era lei* [F *] nell' altra stanza",* anche perché nel frattempo il G le urlava frasi del tipo *"ti ammazzo, ammazzo te, ammazzo lui... tu non lo devi più vedere, non lo devi più sentire... guai se vengo a sapere che lo senti ancora... non devi più lavorare con lui, a me non interessa che questo lavora per te... io ti ammazzo, ammazzo te, ammazzo lui, ammazzo tutti.. ."*[9]. La E
ha raccontato di come in quel momento avrebbe voluto avvertire le Forze dell'Ordine, ma non aveva il telefono vicino e *"non ho avuto il coraggio di alzarmi a prenderlo perché avevo paura che il coltello me lo piantasse nella schiena o che facesse qualcosa a mia figlia"*[10]. L'imputato *"finita questa sceneggiata, ha spaccato il piatto, ha spaccato il bicchiere, insomma ha buttato tutto per aria, ha preso le sue cose ed è uscito per andare al lavoro".* A testimonianza dell'accaduto la B
aveva scattato alcune foto al tavolo nel quale il G aveva conficcato il coltello, acquisite
agli atti, le quali mostrano un chiaro solco sulla superficie di legno[11]. Quando la sera il G era rientrato a casa era ancora *"arrabbiatissimo"* e non aveva rivolto la parola alla moglie, come era diventato solito fare, *"perché a queste liti lui alternava lunghi periodi di silenzio e facevano male le liti, ma faceva male anche il silenzio, quel silenzio che tu te lo senti qua e ti dici 'ma cosa ti ho fatto? " o 'se ti ho fatto una cosa grave me la devi dire, se no cosa ti ho fatto? '"*[12].

Di tale episodio hanno riferito anche la figlia maggiore della B , C , sentita a sommarie informazioni il 19.1.2017 e le testi D , oltre al D . Quest'ultimo,
sentito a sommarie informazioni in 14 gennaio 2017, ha riferito di aver notato il G innervosirsi quel giorno, ma ha affermato di aver ricollegato tale comportamento al fatto che l'imputato volesse pranzare; ha altresì riferito che la B lo aveva poi chiamato per dirgli
che non voleva più che si facessero i lavori concordati, raccontandogli di quanto era accaduto con il marito e inviandogli via *whatsapp* una foto del tavolo *"che ritraeva un tavolo con un buco"*[13] [14].

A distanza di meno di due mesi da tale evento si era verificato un altro episodio che, secondo quanto riferito dalla B , le aveva dato la conferma circa la bontà del proposito di lasciare la casa
nella quale viveva con il marito. Era, in particolare, accaduto che il G fosse andato a
prendere la figlia a scuola e che, in tale occasione, si fosse arrabbiato con un compagno della stessa, perché *"scherzava un po ' più, diciamo, in confidenza con lei" ("ha fatto una scenata a questo ragazzino alla fermata dell'autobus e poi ha trascinato via mia figlia in lacrime")*[4'1]. In seguito la B era stata convocata dal preside della scuola della figlia, il quale le aveva chiesto se ci
fossero dei problemi in famiglia e a quel punto *"lì si è rovesciato tutto il vaso, da quel momento lì ho capito che non c "era più nessuna possibilità di recupero".*

La B ha riferito di essersi a quel punto rivolta all'associazione e che solo dopo tale incontro aveva capito la reale portata della situazione nella quale si era venuta a trovare e aveva pertanto deciso di sporgere querela nei confronti del marito.

L'11 dicembre 2016 la B , grazie all'aiuto delle due amiche, Si e B D , aveva poi lasciato l'abitazione insieme alla figlia F . Il trasferimento della donna è avvenuto all'insaputa del marito: la B aveva di nascosto cercato un nuovo appartamento,
ud. 18.7.2018, pagg. 15 e 16, del 14.1.2017.
ud. 18.7.2018, pag. 17.
aveva preparato alcune cose, il minimo indispensabile, da portare con sé, preoccupandosi di non far

percepire nulla al G *"siccome lui ravanava negli armadi"* e la mattina dell' 11 dicembre
2016, quando l'imputato si era recato al lavoro, si era fatta venire a prendere dalle sorelle D *("avevo combinato con queste mie due amiche, quelle che ho citato come testimoni, di venirmi a prendere perché io ero senz'auto e quella mattina quando lui è uscito dal lavoro un po ' divaligie le avevo io, un paio di valigie me le hanno portate le mie amiche, abbiamo aperto gli armadi e abbiamo buttato tutto dentro la roba mia e quella di mia figlia, il minimo indispensabile e siamo andati via")*^ e si era fatta accompagnare a casa della figlia C in attesa che il nuovo appartamento fosse disponibile, affidando momentaneamente la figlia F ai genitori.

Lo stesso 11 dicembre, ha raccontato la B , il G' aveva più volte tentato di
contattare telefonicamente sia la moglie che la figlia F , senza tuttavia riuscirci (la B aveva infatti tolto la scheda sim dal telefono della figlia per evitare che si agitasse e aveva staccato entrambi i propri telefoni). La B aveva richiamato il G solo due giorni dopo,
dopo aver ricevuto un messaggio (che la stessa aveva ritenuto essere stato scritto da un avvocato, dal momento che il G *"non sa scrivere e non sa leggere",* mentre il messaggio *"era in un*
italiano perfetto") nel quale il G si diceva molto preoccupato perché non le trovava più
e anche alla scuola della figlia non avevano saputo dargli alcuna notizia. La B aveva allora
lasciato al marito il numero di telefono al quale poter contattare la figlia F; , cosicché il G e la figlia si erano da quel momento sentiti telefonicamente, senza però incontrarsi a
causa del *"totale rifiuto"* di F nei confronti del padre, nonostante i tentativi della madre di riavvicinare i due *("io nonostante le accuse su questa cosa non gliel'ho mai messo contro, gli ho sempre detto 'indipendentemente da tutto quello che è successo, brutto o bello che sia, comunque è tuo padre J")*[15].

La B ha, infine, riferito della pendenza della causa di separazione tra lei e il G ,
alla quale erano giunti solo dopo che la donna aveva abbandonato la casa familiare. In precedenza, a partire dal 2014, la B aveva, infatti, tentato di prospettare al marito l'ipotesi di una
separazione consensuale, ma questi aveva sempre reagito in modo tale da impedire qualsiasi dialogo: *"lui prima stava zitto e poi ricominciava: 'mi hai rotto, non è possibile, io quando sono a casa non ho voglia di sentire sempre... queste cazzate, adesso basta tu devi tornare a essere come prima* '"[16]. Il giudizio, ha riferito la B , è *"nella fase che c 'è ancora da definire l'affidamento di mia*
figlia che, ripeto, oggi è finita ai servizi sociali per fare questi colloqui...perché io ho chiesto un affidamento esclusivo, lui ha chiesto un condiviso e alla fine il giudice, essendoci questa situazione, diciamo, poco chiara, ha fatto questa scelta [di affidare la figlia al Comune]"[17]

A fronte di tale ricostruzione dei fatti non può che giungersi a una valutazione di totale inverosimiglianza di quanto narrato dal G in sede di esame dibattimentale. Lo stesso ha,
infatti, fornito una versione dell'intera vicenda totalmente difforme rispetto a quella della B , priva di riscontro e, anzi, smentita dalle emergenze istruttorie, che hanno invece
avallato il racconto fatto dalla persona offesa.

Quanto riferito dall'imputato, a partire dalla versione che lo stesso ha fornito dell'episodio del litigio del 3 settembre 2016, appare, invero, incongruente rispetto al complessivo compendio probatorio. Con riferimento a detto episodio il G ha negato di aver mai maneggiato un coltello e ha

48. Cfr. verbale
esame B.
49. Cfr. verbale
esame B
50. Cfr. verbale
esame B.
51. Cfr. verbale
esame B

affermato che il solco rammostrato nella foto del tavolo fosse stato causato non dalla lama di un

coltello, bensì dal piatto che questi avrebbe gettato proprio sopra il tavolo. Ciò appare inverosimile, atteso che la foto mostra un solco sul legno del tavolo evidentemente non compatibile con il racconto del G[1] , bensì conforme a quello della B

L'imputato ha poi negato tanto di aver mai ricevuto alcun aiuto economico da parte della moglie, quanto di aver mai impedito alla stessa di frequentare i propri amici o la propria figlia maggiore, C ' mentre dalle dichiarazioni della B e delle sorelle D è emersa una

realtà completamente diversa, come già evidenziato.

Un'ulteriore criticità del racconto del G attiene alla requisizione del passaporto della
figlia F , che l'imputato ha affermato di non aver mai richiesto alla moglie, riferendo che tale documento sarebbe stato conservato in un posto in casa *"dove mettono ì documenti",* liberamente accessibile dalla B . Ciò contrasta evidentemente con quanto narrato dalla B e
dalle testi D

Il G[1] ha, poi, fermamente negato di aver mai avuto un diverbio con un compagno di scuola
della figlia F , riferendo altresì che i rapporti con la bambina vanno *"benissimo";* ha, altresì, affermato di non aver mai minacciato la moglie e di non sapere nulla circa gli orientamenti sessuali della figlia maggiore della B , così definitivamente confermando l'irrealtà del proprio
racconto, stanti i numerosi elementi di prova di segno diametralmente opposto rispetto alla narrazione dell'imputato.

La responsabilità dell' imputato

I fatti per come accertati sono certamente idonei a integrare il delitto di maltrattamenti, così come contestato all'imputato.

La fattispecie dì cui all'art. 572 c.p. è caratterizzata da una finalità di tutela della personalità dell'individuo in particolari contesti, quali quello di convivenza, caratterizzati da una contiguità tale da consentire la ripetizione degli atti "maltrattanti". Il delitto di maltrattamenti è, invero, reato proprio, realizzabile non da chiunque (nonostante la lettera della norma), bensì solo da colui il quale sia legato alla persona offesa da un particolare tipo di rapporto, quale quello di convivenza, educativo o di lavoro. E, poi, connotato dall'abitualità della condotta, nel senso che in tanto il reato può ritenersi configurato in quanto l'agente compia una pluralità di atti, costituenti o meno autonomi reati, legati tra loro dal vincolo della ripetitività e continuità nel tempo. È proprio la sussistenza della costante reiterazione degli atti nel contesto descritto a connotare di un'autonoma oggettività giuridica la condotta complessiva dell'agente rispetto a quella dei singoli atti, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente, dando vita a un illecito strutturalmente unitario.

La giurisprudenza di legittimità è, poi, costante nel ritenere che laddove la pluralità dei fatti, in sé idonea a integrare la struttura del reato di maltrattamenti, si esaurisca per poi manifestarsi di nuovo, la sussistenza dello iato temporale intercorrente tra le due serie di condotte non abbia rilievo al fine di escludere la prescritta abitualità. Non rileva, infatti, data la natura abituale del reato, che durante il complessivo lasso temporale siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Al più, laddove l'interruzione sia di durata considerevole, sì dovrebbero ritenere sussistenti due autonomi delitti di maltrattamenti, eventualmente uniti dal vincolo della

continuazione (cfr. *ex multis* Cass. pen. Sez. Ili Sent., 22/11/2017, n. 6724 (rv. 272452); Cass. pen. Sez. VI, 19/10/2017, n. 56961).

Quanto all'effettiva consistenza della condotta, è costante orientamento della giurisprudenza di legittimità quello per cui, a fronte delle diverse connotazioni che possono assumere i singoli atti, l'elemento caratterizzante sia rappresentato dall'idoneità degli stessi nel loro complesso a provocare un penoso regime di vita per la vittima (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 18/03/2014, n. 31123). Il delitto è, invero, integrato laddove l'agente sottoponga la vittima ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione e umiliazioni, costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza.

Appare evidente come la condotta complessivamente serbata dall'imputato nel corso degli ultimi tre anni di convivenza con la moglie, a partire dal 1 gennaio 2014 fino all' 11 dicembre 2016, sia idonea a integrare l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 572 c.p..

Il G ha, invero, sottoposto la moglie con lui convivente a continue vessazioni psicologiche: ingiurie e offese, costanti controlli nei movimenti e nelle frequentazioni, tradottisi finanche nell'impedire alla stessa di vedere i propri genitori e la figlia C , reiterate minacce di portarle via la figlia F , aggravate tra l'altro dall'aver per un periodo sottratto i documenti della minore. L'imputato non ha, poi, mancato di esercitare il proprio controllo nei confronti della moglie anche per il tramite della figlia minore F , alla quale veniva richiesto di riferire dei movimenti della madre.

I. frequenti litigi tra i due coniugi si sono, poi, caratterizzati negli anni presi in considerazione per un
marcato atteggiamento prevaricatore del G nei confronti della B : se è vero
che quest'ultima inizialmente non mancava di reagire alle provocazioni del marito, è altrettanto vero che il G manifestava reazioni tanto aggressive da farla desistere, anche per il timore di
poter subire attacchi fisici da parte del marito, mai comunque realizzati. Oltre alla particolare violenza delle reazioni dell'imputato, infatti, non può sottacersi come la particolare fisicità del C potesse rendere concreto il timore della B ■: si tratta, infatti, di un uomo dalla corporatura molto robusta e muscolosa, alto circa due metri, in grado di imprimere nelle proprie azioni una offensività ancora maggiore. 11 descritto atteggiamento prevaricatore del G si è manifestato in chiaro modo in occasione dell'episodio del 3 settembre 2016, allorquando la B ha temuto di vedere concretizzate le costanti minacce di morte alla stessa rivolte dal marito.
La penosità della condizione di vita della B negli ultimi anni di convivenza con il marito,

dalla stessa definita *"un incubo"*[18], si è manifestata chiaramente al momento della cessazione del rapporto di convivenza: esasperata dai comportamenti del marito, il quale tra l'altro non ha mai voluto discutere dell'ipotesi di una separazione, la B si è vista costretta ad abbandonare di

nascosto la propria abitazione insieme alla figlia F , per il timore di ritorsioni violente da parte del C . Né il periodo di apparente riavvicinamento della coppia, determinato dal viaggio in
1 della B nell'estate del 2016, può valere ad escludere lo stato di prostrazione nel
quale si è venuta a trovare la persona offesa: si è, invero, trattato dell'ultimo tentativo della donna di recuperare il rapporto coniugale ormai disgregatosi, tentativo vanificato dalle condotte violente del G successive al ritorno in Italia della moglie. Si è, peraltro, osservato come la
giurisprudenza unanime escluda che un breve periodo di riavvicinamento tra l'agente e la vittima possa privare di disvalore le condotte precedenti e quelle successive, le quali si sommano alle prime in un'ottica unitaria di illecito.

II. reato deve, pertanto, ritenersi pienamente integrato dal punto di vista oggettivo.

Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà dell'agente di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità (cfr. Cass sez VI 18/03/2008, n. 27048 -rv. 240879-). L'elemento soggettivo è, dunque, integrato dalla consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, non essendo necessaria la sussistenza di uno specifico programma criminoso (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 06/10/2017, n. 49997).

Deve ritenersi pienamente integrato l'elemento soggettivo in capo all'imputato. La frequenza delle condotte vessatorie dallo stesso poste in essere, il disagio più volte manifestatogli dalla B
nel corso dei frequenti litigi non possono che far ritenere sussistente in capo al G
la
consapevolezza della pressione psicologica esercitata sulla donna. A riprova di ciò, la stessa B ha riferito di come l'imputato, a fronte della manifestazione del proprio malessere
(espresso attraverso la richiesta di pensare ad un'eventuale separazione), pretendesse invece che lei tornasse *"ad essere come prima",* con ciò riferendosi al periodo precedente il 2013, quando la donna, per sua stessa ammissione, accettava alcuni comportamenti del marito solo in quanto tanto innamorata da non rendersi conto della reale portata degli stessi. È, dunque, incontestabile la piena rappresentazione e volontà in capo al G
della sistematica condotta sopraffattrice cui
sottoponeva la moglie, al precipuo fine di avvilirne la personalità e costringerla a uno stato di sudditanza psicologica, anche privandola dell'appoggio esterno dei propri amici e della propria famiglia di origine.

Deve, pertanto, essere affermata la penale responsabilità del G per il reato di cui all'art.
572 c.p., così come descritto nel capo d'imputazione.

Dall'oggettività dei fatti siccome ricostruiti emerge, poi, con evidenza l'integrazione dell'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., avendo il G posto in essere la maggior
parte degli atti "maltrattanti" alla presenza della figlia minore, F

Il trattamento sanzionatorio

Le particolari modalità della condotta, oltre alla durata della stessa, protrattasi per quasi tre anni, non consentono di attestare la pena base sul minimo edittale. In ossequio ai criteri direttivi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. si ritiene, pertanto, di determinare la pena base in anni tre di reclusione.

Si ritengono, tuttavia, applicabili al G le circostanze attenuanti generiche, da riconoscersi
prevalenti sulla contestata aggravante. Sebbene non possa sottacersi che la realizzazione della condotta alla presenza della figlia minore ne abbia aggravato la portata offensiva, ripercuotendosi tra l'altro anche sul rapporto tra l'imputato e la figlia, il comportamento serbato dal G in
seguito alla partenza della B. deve essere senz'altro maggiormente valorizzato.
L'imputato, a fronte di un primo tentativo di contattare la moglie immediatamente dopo aver appreso del suo allontanamento dalla casa familiare, ha poi desistito, cessando completamente, da quasi due anni, ogni comportamento molesto o minaccioso nei confronti della donna. Il G ha, poi,
tenuto un comportamento riconciliante in sede di separazione, dimostrando di aver interesse a recuperare il rapporto con la figlia F , per la quale, tra l'altro, ha sempre versato il mantenimento fissato dal giudice civile, come riferito dalla stessa B

Alla luce di quanto osservato, anche in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, si ritiene che questi debba essere condannato alla pena finale di anni due di reclusione, con conseguente condanna di diritto anche al pagamento delle spese processuali.

Il comportamento complessivo tenuto dal G in seguito all'instaurazione del
procedimento penale conduce alla formulazione di un giudizio prognostico positivo circa il fatto che
10. stesso si asterrà dal commettere nuovi reati. Sussistono poi gli ulteriori presupposti che consentono di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p..

In considerazione, poi, della presenza di una figlia minorenne e delle complessive condizioni di vita dell'imputato, si ritiene di concedergli, altresì, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Statuizioni civili

11. danno derivante dal reato per il quale si è ritenuta raggiunta la prova è evidente.

È stato, infatti, accertato come le condotte illecite realizzate dall'imputato abbiano cagionato nella persona offesa delle ripercussioni negative in termini di sofferenza

psicologica patita, tali da far ritenere senz'altro sussistente un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sub specie di danno morale.

Alla luce della durata della condotta delittuosa, che si è protratta per quasi tre anni, si ritiene di liquidare in via equitativa la somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Non si ritengono, tuttavia, sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, unanimemente individuati nello stato di bisogno del danneggiato o nel rischio che il credito risarcitorio, se non azionato immediatamente, possa risultare di difficile esecuzione. A ben vedere, non solo le ragioni dedotte dalla parte civile a sostegno della concessione della provvisoria esecutività non si attagliano a nessuna delle suddette categorie di giustificati motivi, ma tali motivi non appaiono in alcun modo esistenti, né lo stato di bisogno della B , che come già osservato ha una posizione lavorativa che le garantisce la completa autosufficienza economica, né il pericolo del ritardo.

Segue la condanna al pagamento delle spese della parte civile liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'Erario, alla luce dell'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76, comma 4 ter D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

M: G responsabile del reato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo

CONDANNA

Alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

RICONOSCE

All'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Visto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

che

L’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita B liquida in complessive € 15.000,00

Visto l’art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1.640,00 oltre 15% per spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell’erario

Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 4 ottobre 2018

Minuta redatta dal M.O.T. in tirocinio mirato, dott.ssa Elena Quattrocchi

#

---

del 19.1.2017.
, ud. 24.9.2018 pagg. 17-18, 23-24.
ud. 18.7.2018, pag. 16.
ud. 24.9.2018 pagg. 24 e 25.
[1] ud. 18.7.2018 pag. 21.
ud. 18.7.2018, pag. 9.

Cfr. querela del 2.12.2016: “...mz *ha costretta con le minacce di farmi del male (‘io ti ammazzo, te la faccio pagare, la porto via e non la vedi mai più. se hai coraggio chiama i tuoi amici e i carabinieri ’)”*■

[8] Cfr. verbale esame B ud. 18.7.2018, pag. 18.

[9] Cfr. verbale esame B. [1] ud. 18.7.2018, pag. 15

[10] Cfr. querela de! 2.12.2016.

[11] Cfr. fotografie acquisite in data 18.7.2018.

[12] Cfr. verbale esame B

[13] Cfr. verbale di s.i.t. di D

[14] Cfr. verbale esame B
ud. 18.7.2018 pagg, 17 e 18.
ud. 18.7.2018 pag. 20.
ud. 18.7.2018 pag. 22.
ud. 18.7.2018 pag. 20.

[18] Cfr. verbale esame B. ud. 18.7.2018 pag. 27.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 10 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato e difeso come da allegato

IMPUTATO

dei reati indicati nell'allegato

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

_

14953/11 R.G.N.R.

N. 11931/11 R.G.G.I.P.

Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- articolo 429 c.p.p. -

iudice dr. Franco CANTU' RAJNOLDI, all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di

'1964
elettivamente

; non
- SP , nato a

niciliato presso il difensore sotto riportato; - non presente difensore di ufficio
.
sente sostituito ex art. 102 cpp dall'avv. , giusta delega

ntificata la persona offesa in:

. E C nata a
sotto riportato non presente assistita e difesa dall'avv.
. G L nata a (
non presente
1966 elettivamente domiciliata presso il difensore
non presente
1956 elettivamente domiciliata nel proprio studio in 1/

IMPUTATO

A. delitto p. e p. dall' art. 612 *bis* commi 1 e 2 c.p.
perché, con più condotte reiterate, minacciava e percuoteva la persona C E *in
modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura ed in modó~8a ìng^rrerare nella medesima un fondato timore per l'incolumità propria e delle proprie figlie minori.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in quanto coniuge legalmente separato. Fatti commessi in Milano, dall'estate del 2009 sino al 2 aprile 2011.
Fatti commessi in Milano, dall'estate del 2009 sino al 2 aprile 2011.

B. delitti p. e p. dagli artt. 594, 612, 660 c.p.
perchè si recava presso l'abitazione dell'avv. L G suonando ripetutamente
il campanello di casa e servendosi del mezzo del citofono, per mera petulanza le recava disturbo incastrando uno stuzzicadenti sul pulsante del medesimo nonché urlando i seguenti improperi e minacce: *"avvocato di merda, brutta stronza, te la faccio vedere io...de la faccio pagare.... vedrai di cosa sono capace ",* tali da offendere l'onore e il decoro.
Fatti commessi in Milano, nella notte tra 1'1 e il 2 aprile 2001.

Fonti di prova:

> C.n.r. della Stazione dei Carabinieri di Milano del 02.04.2011;
> denuncia presentata da C Ei in data 30.12.20 10 ed in data 02.04.2011;
denuncia presentata da L S in data 15.042011;
> annotazione di PG. del 02.04.2011 (Compagnia Milano I);
- verbale di s.i.t. rese da C E
- verbale di s.i.t. rese da L S.
- **verbale di s.i.t. rese da A M**
- verbale di s.i.t. rese da S
- verbale di s.i.t. rese da T> L
- **verbale di s.i.t. di D > P**

o Tutti gli ulteriori atti e documenti
P.Q.M.
visti gli articoli 429 c.p.p., 132 ss. disp. att. c.p.p.,
- parte lesa - in data 13.04.2011;
- parte lesa - in data 15.04.2011;

- vicino di casa - in data 14.04.2011;
R - fratello indagato - in data 16.06.2010:
- madre indagato - in data 18.07.2011;
i - medico curante dell'indagato — in data 26.07.2011; contenuti nel fascicolo del P.M.

CONCLUSIONI come da verbale di udienza

Il P.M. chiedeva *"la condanna alla pena di mesi otto di reclusione" per i reati di cui agli artt.660- 612 - 612 cpv. c.p. così derubricato quello di cui all'art.612 bis c.p., sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art.594 c.p.*

la Difesa avanzava richiesta di "*assoluzione in ordine ai delitti*" *in via subordinata pronunciarsi declaratoria di prescrizione.*

FATTO E DIRITTO

Con rituale decreto di citazione, l'odierno imputato era tratto a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati a lui ascritti.

Nel corso del processo, espletati i controlli in ordine alla regolare costituzione delle parti, ammesse le prove richieste, si procedeva all'escussione dei testi,

indi le parti concludevano ed il Tribunale decideva.

Dall'istruttoria dibattimentale svolta non sono emersi dati tali da consentire di ricostruire la vicenda;

il fratello dell'imputato come gli altri testi hanno riferito che spesso il prevenuto era alticcio, dato che induce a ritenere scemata la pregnanza dell'elemento soggettivo; è poi stato acquisito che l'imputato viveva ancora con la sua partner e che dissidi sorgevano poiché egli non voleva stare in casa a tenere i bimbi cosa che invece

doveva fare poiché la sua compagna di vita stava fuori tutto il giorno per lavoro: questi erano i motivi che davano luogo alle liti;

pare non sia addebitabile a lui l'aver bloccato il campanello per arrecare disturbo con uno stuzzicadenti dato indicato in atti; in ogni caso la circostanza che fosse in stato non consapevole quasi sempre per quanto il compendio probatorio sia scarno induce all'adozione della declaratoria contenuta in dispositivo;

certo è che gli epiteti offensivi son stati pronunciati ma le relative condotte non sono più penalmente rilevanti.

Sulla base di quanto sopra osservato si impone, allora, la pronuncia della declaratoria indicata in dispositivo.

Si è poi stimato congruo il termine di deposito indicato in dispositivo in ragione della carenza numerica del personale che è circostanza suscettibile di ritardare lo svolgimento delle ordinarie attività.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

S. P dai reati a lui ascritti di cui agli artt.612 bis - 660 - 612 c.p., perché il
fatto non sussiste e dal reato di cui all'art.594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Termine gg.90.

Milano 10.10. 2018.

Il Giudice

(Dott.ssa Mai Pia. Bianchi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 12/10/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 10 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

l'imputato generalizzato nell'allegato;

libero assente,

difeso come da41egato

IMPUTATO

del reato indicato nell'allegato

Il Giudice Dr.ssa Alfonsa Maria Ferrara
all'esito dell'udienza preliminare del **6 febbraio 2018** nel procedimento a margine indicato pronunciando nei confronti dell'imputato:

E Y , nato a 1977, domicilio dichiarato in

ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. , del Foro di con studio in n. 46.

I M P U T AT'O

Del reato p. e-p. dagi: artt. 81 cpv, 61 co. 1 n.l, 612 bis co. 1 e 2 c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, molestava, ingiuriava e minacciava, la moglie separata, H E, e la madre di quest'ultima, H M R , in modo da cagionare in loro un perdurante sta di ansia o di paura, ed un fondato timore per la propria incolumità, costringendoli cambiare le proprie abitudini di vita; tra le tante azioni moleste e persecutorie, evidenziano le seguenti:

-reiteratamente molestava telefonicamente, chiamando più volte al giorno, con utenze diverse, l'utenza telefonica n. intestata a H M R ;

-ripetutamente minacciava di morte H M R con frasi del tipo:

*ammazzo a **le** a tua figlia, ammazzo tutta la tua famiglia*

-minacciava H E di portarle via i figli minori, E I (nato 2003) e E K (nato il 2008);

-si appostava in prossimità dell'abitazione e dei luoghi frequentati dalle persone offese anche a bordo dell'autovettura Skoda Fabia targata ;

- faceva pedinare le persone offese da parenti e conoscenti al fine di monitorarne ■ spostamenti; con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali n accettare la fine del matrimonio e nei confronti di persona con la quale era sta • legato da relazione affettiva (H E).

in Milano dall'anno 2015 fino 12.10.2016

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

Nel quale è persona offesa:

H M R , nata in 1954, residente in

Nel quale è parte civile:
H E ,
nata a 1983, domiciliata ex legge presso lo studio difensore **Avv.** del del Foro di

•SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito di emissione del decreto, da parte del G.U.P., il prevenuto era chiamato a rispondere dei fatti indicati nell'imputazione.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'escussione della teste p.o., in esito il Tribunale decideva ex art. 129 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si manda assolto il prevenuto per le ragioni che si vanno ad esporre precisando fin d'ora che dal compendio probatorio non si stima siano emersi elementi indicativi della certa responsabilità dell'imputato in ordine ad altri titoli di reati contro la persona,

ciò non tanto in considerazione della narrazione dei fatti alquanto generica della parte lesa, quanto della contraddittorietà delle dichiarazioni e della circostanza che la versione riferita dallla p.o. toglie fondamento alla prospettazione del Rappresentante della Parte Pubblica, non di poco momento è poi il dubbio che la Difesa ha insinuato di cui si dirà in seguito..

Invero, l'odierna p.o. ha dichiarato di aver conosciuto una sera in pizzeria l'imputato, di essersi poco dopo legata a lui e di averlo sposato in breve tempo, dalla loro unione nascevano due bimbi ;

riferiva che egli voleva *"comandare"* lasciando intendere che per questo insorgevano liti, continuava dicendo che lei per questo era andata via di casa portando con sé i ragazzi, disfacendosi della scheda telefonica per non farsi rintracciare dal marito;

riferiva con indubbia sincerità di non aver mai ricevuto direttamente o ascoltato l'imputato minacciarla, ma di averlo dedotto dal modo in cui il padre rispondeva al telefono al prevenuto che gli si era rivolto per avere notizie della moglie e dei figli, questi avrebbe proferito la minaccia di affondare la nave sulla quale si trovavano; ammetteva poi di non averlo mai incontrato, solo di aver visto una volta l'autovettura del fratello di lui e di averlo intravisto da lontano in Tribunale a Como dove entrambi erano comparsi con riguardo al diverso procedimento scaturito dalla precedente denuncia da lei sporta;

nonostante non avesse rivisto l'imputato, né parlato con lui, ella si sentiva controllata sebbene non direttamente dal prevenuto quanto da altri, lasciando intendere da parenti di lui, tanto che avrebbe avuto paura che il marito potesse portarle via i figli; ammetteva che l'imputato si era rivolto al padre per vedere i ragazzi e di avergli negato questa possibilità;

aggiungeva, rispondendo alle domande del P.M., che tale *"comportamento pressorio"* del marito sarebbe durato fino al 2014: anno in cui ella era andata via di casa, invero dopo, avendo iniziato a lavorare, complice la circostanza che i figli erano divenuti *"grandi",* non

aveva più avuto timori, ma affermava che solo in virtù del fatto che l'ex marito non aveva il suo numero di telefono, ella non lo sentiva; perché era rimasta tranquilla;

la Difesa insinuava che ella avrebbe abbandonato la casa coniugale portando con sé i figli a motivo di questa relazione, ma costei replicava di averlo fatto *perché non stava bene con il marito.*

Valutazione in ordine all'attendibilità della p.o.

Il racconto dei fatti illustrato dalla parte lesa non pare avulso da profili di illogicità, si è detto delle perplessità che la vicenda suscita secondo i criteri di logica comune;

ne consegue che tale deposizione che riveste importanza centrale nel presente processo, non può stimarsi credibile e lascia residuare il sospetto che siano solo insorti litigi per motivi non molto diversi da quelli che purtroppo si verificano in diverse situazioni di coppia caratterizzate da tensioni, tradimenti, menzogne e forme di litigiosità reciproca.

Da tali considerazioni discende la decisione di cui al dispositivo.

Sotto il profilo giuridico si ricorda, per completezza di motivazione che, nel settore penale vige il principio di non colpevolezza per cui ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna deve essere raggiunta prova della commissione del fatto *"al di là di ogni ragionevole dubbio "* come affermato dalla Suprema Corte, cosa che non è avvenuta nell'ipotesi di specie.

Si è indicato il termine di deposito indicato in motivazione perchè stimato congruo in ragione della circostanza, che la carenza numerica del personale potrebbe determinare disfunzioni suscettibili di ripercuotersi sui tempi di svolgimento dei lavori.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 - 530 c.p.p.

Assolve

1 Y dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Termine gg.90.

Milano 10.10.2018

:

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. ssa Elisabetta Canevini
all'udienza 19.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento a carico di:

C< L , nato a il .1955, **attualmente sottoposto alla misura cautelare**

degli arresti domiciliari per questa causa (<u>dal 05.07.2018</u> a seguito di aggravamento di precedente misura meno afflittiva ex art. 276 cpp)

- presente

difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di

-presente

Imputato

a) reato p. e p. dagli artt. 612 bis co. II c.p. perché, con condotte reiterate consistite in minacce, anche gravi, violenze e molestie, provocava in B S M con la quale era stato legato da relazione sentimentale, un perdurante stato di ansia e di paura, ingenerando altresì nella medesima fondato timore per l'incolumità propria e dei propri congiunti e costringendola ad alterare le proprie abitudini di

vita; in particolare, tra gli altri episodi, realizzava quanto precede con le seguenti condotte:

in plurime occasioni pedinava la donna e/o si presentava presso la sua sede lavorativa in p.le _ n. - Milano, al fine di verificarne gli spostamenti e le frequentazioni, molestarla o di chiederle di riprendere la relazione sentimentale;

in plurime occasioni importunava la donna a mezzo telefono, anche inviando messaggi o comunque cercando di contattarla contro la sua volontà;

abitualmente la ingiuriava con espressioni quali "rumena puttana" e la minacciava di percosse e di "ammazzarla"; molestava altresì R G ' quando si trovava con lei;

in almeno due occasioni la percuoteva, provocandole le lesioni di cui al capo b).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale era stato legato da relazione sentimentale

In Cassino de ' Pecchi, dal dicembre 2015 e in permanenza attuale

b) reato p. e p. 81 cpv., 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 1 e 5.1 c.p., perché colpendo in differenti occasioni B S Mi con pugni e calci, nonché

afferrandola per il collo, provocava alla donna:

i. *"distrazione e distorsione del collo" lesioni giudicate guaribili in gg. 7 s.c. in data 15.11.2015;*
ii. *"frattura composta f3 medio sinistro" lesioni giudicate guaribili in gg. 20 s.c. in data 16.3.2016.*

In cui è parte
civile MBS presso
il difensore avv.
In Cassino de ' Pecchi, il 15.11.2015 e 16.3.2016.

, nata in Romania il .1971, dom.ta ex art. 33 Disp. Att.

del Foro di con studio in via n.

<u>Da avvisarsi della eventuale scarcerazione ai sensi dell'art. 90 ter cpp</u>

Conclusioni delle parti:
Il PM ritenuta la continuazione tra i reati contestati chiede la pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione la PC depositava conclusioni scritte e nota spese la difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato in data 28.11.2017, L' ' C è stato rinviato a giudizio
innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (atti persecutori e lesioni personali ai danni della moglie M B S , dal dicembre 2015 e in permanenza).

Il procedimento veniva riassegnato a questo giudice a seguito del trasferimento ad altro ufficio del giudice titolare. Le parti nulla osservavano, ma la difesa dell'imputato, pur richiamandosi alla già svolta richiesta di prova, chiedeva di poter indicare quale proprio ulteriore teste F S , quale soggetto a conoscenza dei fatti che portavano all'aggravamento della misura cautelare.

Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa M B S.

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato - inizialmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari[1], si è svolta con l'esame dei testi M (ud. 27.09.2018); R M , G B , M R , I F P , D D , R B . (all'esito del cui esame veniva acquista la consulenza tecnica dalla stessa redatta),

P. V , M S (ud. 12.10.2018); G . H; , R C , A P -, F iS (ud. 19.10.2018).

L'imputato si sottoponeva ad esame (ud. 19.10.2018).

In atti, inoltre, integrale trascrizione del verbale di interrogatorio dell'imputato svoltosi in data 08.01.2018 ai sensi dell'art. 302 cpp.

Venivano acquisiti documenti, tra i quali referti di pronto soccorso.

La difesa produceva copia di denuncia presentata dall'imputato nei confronti della parte offesa per calunnia, qui acquisita a sola attestazione del fatto storico della suddetta circostanza.

All’udienza del 27.092018 la difesa di parte civile chiedeva emettersi ordinanza di sequestro conservativo dei beni immobili intestati al C a garanzia del prospettabile credito risarcitorio. Il giudice accoglieva l’istanza e disponeva con separata ordinanza.

All’esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo Giudice che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti a lui contestati. Va precisato che a parere di chi scrive la condotta di cui al capo a) della rubrica deve essere riqualificata ai sensi dell’art. 572 cp.

***

Il nucleo fondamentale dell’accertamento del fatto poggia sulle dichiarazioni della parte offesa M E . S che, può dirsi sin d’ora, hanno consentito di percepire con mano la
significativa attualità della preoccupazione della donna per la propria incolumità in uno con il fortissimo dispiacere per le sorti della sua relazione matrimoniale.
M B S ha infatti, come si vedrà, più volte espresso il forte affetto per il marito che l’ha portata per un consistente lasso di tempo ad evitare di denunciare quanto patito.
Si può sin d’ora evidenziare che dette dichiarazioni sono risultate del tutto lineari, coerenti e genuine, in quanto coerentemente collocate nel tempo e pienamente corrispondenti al vissuto personale.
Ad ogni modo, come si cercherà di ricostruire, esse non costituiscono il solo elemento di valutazione della sussistenza dei fatti in esame, atteso che

gli ulteriori consistenti elementi di conoscenza qui raccolti si pongono in termini di piena coerenza e corrispondenza col dichiarato della parte offesa.

Di seguito, dunque, le risultanze dibattimentali.

M i **B S** i veniva ascoltata con modalità protette ed in particolare con l'ausilio di un paravento (ud. 27.09.2018 pag. 6 ss trascr.).
Da evidenziare che durante il suo esame era necessario riprendere in più occasione L C a causa del suo comportamento di ripetuto disturbo.
La donna riferiva, in primo luogo, di essersi sposata con L' C ' il 06.11. 2010, dopo un periodo di convivenza di circa 10 anni.
Precisava, in particolare, che prima del matrimonio, proprio nel corso del 2010, la loro relazione si era interrotta, per sua decisione, a causa dei problemi che si erano verificati nella loro quotidianità. Tanto che aveva presentato una denuncia a carico del compagno. A seguito di tale prima separazione, lei quindi si era trasferita dalla cosa comune di via in Milano, ad una

abitazione in ' , che aveva affittato da sola. Precisava che lavorava come cameriera
ai piani da circa 15 anni presso il " ". Lavoro grazie al quale aveva cercato di
ricostruire una vita autonoma.
Tuttavia, C la riavvicinava, le chiedeva perdono *"mille volte"*[1] e la convinceva a *"ricostruire e ricominciare"*. Quindi acquistavano l'abitazione di e decidevano di sposarsi.
Cosicché lei aveva anche *"ritirato"* la denuncia presentata in precedenza.
Tuttavia, a fronte delle promesse di lui, i periodi in cui si comportava bene erano brevi e poi *"diventava violento* M B raccontava che si erano verificati

vari episodi aggressivi ai suoi danni, sino a quello che riteneva più grave, nel marzo 2016, a seguito del quale si allontanava da casa nuovamente e non vi faceva più ritorno.
Ricordava le aggressioni fisiche più significative.
Nel novembre 2015, mentre si trovava sotto alla doccia, improvvisamente si spegneva lo scaldabagno. Aveva chiamato il marito pregandolo di riaccenderlo, ma lui non rispondeva. Si era quindi coperta con un asciugamano ed era uscita dalla doccia andando a vedere dove fosse il marito e lo trovava in salotto con davanti un piatto sul quale aveva messo della cocaina che stava assumendo.
L'uomo, vedendola, si infuriava e cominciava a picchiarla anche prendendola per il collo. Lei si era rifugiata nuovamente in bagno ed era riuscita a chiamare i Carabinieri chiedendo aiuto *("mi ha preso il collo, mi ha picchiato. Sono riuscita a rientrare in bagno. Ho chiamato i Carabinieri e fino a che sono arrivati aveva staccato i bordi delle porte di legno per entrare").*
I carabinieri la portavano al pronto soccorso *("ero piena di lividi"'),* dove veniva trattenuta in osservazione sino al giorno seguente ed il giorno dopo presentava denuncia per l'accaduto.

In atti **referto** del PS dell'ospedale San Raffaele che attesta l'accesso della parte offesa il **15.11.2015.** In anamnesi si indica: "alle 15 aggressione da parte del marito con pugni a livello sternale e con successiva caduta e trauma della regione cervico - dorsale, nega trauma cranico commotivo, riferisce trauma spalla sinistra".
All'esame obiettivo si riscontrava algia alla regione cervicale e sternale e limitazione funzionale. Si indicava prognosi di 7 giorni.

Decideva comunque di tornare a casa: *"volevo aiutarlo a rinunciare a certe cose. Sempre mi chiedeva perdono, sempre mi prometteva che non mi fa più male, che mi rispetta, che non mi sta umiliando più".*

Dopo i fatti del novembre 2015, ad ogni modo, lei gli manifestava l'intenzione di separarsi non appena avesse avuto l'autonomia economica per trovare una abitazione in affitto, ma questa decisione peggiorava la sua situazione: "Z *si è scatenato un inferno", "ha cominciato a umiliarmi, ho avuto un attacco di cuore sono stata portata a Cernusco sul Naviglio. Durante che mi portavano sulla barella lui entrando in casa ha chiesto dove mi portavano perché deve cenare...".* Poi l'aveva raggiunta e le aveva imposto di farsi togliere il catetere e di dire che stava bene per tornare a casa, altrimenti l'avrebbe lasciata.
Nel descrivere le umiliazioni subite, la donna affermava che il marito voleva che lei smettesse di lavorare, per contrastare la sua autonomia.
Inoltre, quando lui rientrava dal lavoro, anche a tarda notte, pretendeva di avere rapporti sessuali anche contro la sua volontà: *"mi svegliava e a volte mi faceva male. A volte ero troppo stanca però dovevo essere a sua disposizione".*
Invitata ad essere più esplicita sul punto, ribadiva: *"a volte ero stanca dormendo e gli chiedevo di lasciarmi riposare. Invece cominciava a gridare dicendo che ho doveri, che è mio marito, che sono sua moglie"* cosa che avveniva sempre più spesso, dopo che gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi.
Il marito spesso la metteva in difficoltà spegnendo la luce mentre si vestiva. La insultava ripetutamente dandole della prostituta.
Per circa un anno e mezzo la seguiva e controllava anche sul posto di lavoro. Egli aveva anche cercato di parlare con la sua precedente direttrice,

dicendole che la moglie era una ladra e che doveva licenziarla.
La aspettava all'uscita del lavoro e, quando la vedeva, cominciava a urlare insulti. Tanto che una volta si era rifugiata all'interno di un appartamento del residence, perché aveva paura di uscire.
Ed ancora, invitata a meglio descrivere le aggressioni fisiche patite, M" B ' Si raccontava un grave episodio di violenza sessuale. Di seguito le sue parole: *"se mi permette racconto una cosa terribile. Un sabato sera perché io dopo aggressione da novembre ho deciso su divano in sala. Ho deciso di non dormire più con lui. Guardavo TV. E ' venuto, si è spogliato e ha detto: adesso devi fare i tuoi doveri di moglie sennò ti uccido, ti ammazzo. E ho detto: tu non mi tocchi più. Adesso chiedo aiuto".* Quindi scappava in bagno e da lì, col telefono, chiedeva *a* degli amici (M ed il figlio) di chiamare le forze dell'ordine. Il marito, sentito ciò, andava in cucina e cominciava a sbattere la testa contro un muro: *"era pieno di sangue gridando: picchiami, picchiami, adesso ti mando in galera. Io ero disperata ".* Le diceva anche che chiamare i Carabinieri sarebbe stato inutile, perché nessuno l'avrebbe creduta. Anche in questa occasione, dopo l'intervento dei Carabinieri, decideva di tornare a casa perchè non aveva un altro posto dove andare.

---

[2] Modalità sulla quale la difesa nulla eccepiva

Ancora, raccontava che spesso il marito la minacciava con un coltello col manico rosso, anche per ottenere rapporti sessuali. Cosa che si era ripetuta ancora per un paio di volte dopo che si era trasferita a dormire sul divano, sino a che gli aveva detto che *"piuttosto preferiva morire '.*
Quanto all'uso di cocaina, la donna riferiva che si era accorta che il marito ne faceva un uso costante dopo il matrimonio. Aveva avuto occasione di vederlo acquistare la sostanza da un signore che faceva la spesa al supermercato "Esselunga" di Pioltello dove si servivano anche loro ed

aveva detto al marito di non *"fare più una cosa del genere"*. Ma dopo tale episodio, *"le pressioni sono cresciute, non mi ha più portata con lui e a volte portava anche a casa le persone di notte"*.

L'episodio che la portava a non voler più far rientro a casa si era verificato il 16.03.2016.

Ricordava che era un mercoledì e verso le 12.30 stava rientrando dal lavoro. Arrivata alla fermata della metropolitana di Cassina de Pecchi, aveva chiesto ai suoi amici (' , la sua compagna , ed il figlio) di venirle incontro perché aveva subito delle minacce telefoniche dal marito. Appena uscita dalla fermata della metropolitana, infatti, il marito la raggiungeva e cominciava subito a picchiarla forte sulla testa *"e lì mi sono trovata al pronto soccorso, dopo, piena di lividi con dito fratturato e piena di lividi"*. Ricordava soltanto che erano intervenute tante persone in suo aiuto *"perché non lo potevano staccare quando mi picchiava"*.

Aveva chiesto a M R di accompagnarla dai Carabinieri per denunciare subito l'accaduto, ma era *"crollata, svenuta"*.

Riconosceva le foto di cui al doc. 3 della PC e riferiva che si trattava di scatti che aveva fatto lei stessa arrivando al pronto soccorso.

Precisava che già a seguito della vicenda del novembre 2015, la famiglia R > le era stata molto vicina e le aveva offerto aiuto in più occasioni. A causa di ciò, i R avevano subito molti *"dispetti"* dal C . Avevano trovato più volte le gomme delle loro auto forate, la carrozzeria rigata.

Ricordava che MLR l'aveva accompagnata a casa in macchina dall'ospedale ed il marito l'aveva costretta a scendere dall'auto dicendole: *"tu sei mia, scendi dalla macchina"*.

In atti **referto** di pronto soccorso dell'Ospedale di Melegnano in data **16.03.2016** con indicazione anamnestica: "riferite percosse a mani nude alla mano sinistra e agli arti inferiori. Attualmente algia mano sinistra e coscia sinistra."

All'esame obiettivo si riscontrava ecchimosi edema e dolore alla mano sinistra (P2 e P3 medio) ed ecchimosi di 10 cm circa alla coscia sinistra dolente alla palpazione.

Si diagnosticava policontusione e frattura composta F3 medio sinistro con prognosi di 20 giorni.

Prodotti anche rilievi fotografici delle lesioni sopra descritti.

M E provata dai fatti del marzo 2016, non aveva più voluto rientrare a casa.

Aveva trascorso un breve periodo (4 o 5 giorni) in un albergo a Cernusco sul Naviglio, grazie all'aiuto dei suoi amici *("perché ero tutta ingessata"')* e poi aveva trovato un appartamento in affitto vicino al cimitero di Cassina dè Pecchi.

Raccontava, ancora, che, dopo che lei si era trasferita, spesso C si appostava con la macchina fuori dalla fermata della metropolitana ad aspettarla. Quando lei passava accendeva i fari dell'auto per spaventarla.

Una volta l'aveva seguita con la macchina ed aveva cercato di costringerla a salire a bordo tirandole i capelli e ripetendole che lei gli apparteneva.

Le ripeteva parole quali *"puttana, pezzo di merda",* le mostrava spesso un coltellino e le diceva che l'avrebbe *"sistemata".*

Stazionava spesso sotto alla sua nuova abitazione: di giorno la insultava e di notte stava fermo sotto casa con la macchina. I suoi nuovi vicini di casa avevano trovato gli specchietti delle auto rotte. Avevano chiesto di esaminare le riprese del circuito di sicurezza di una serra lì vicino ed avevano così appurato che era stato C

Nello stesso periodo C le mandava messaggi alternando richieste di perdono e promesse, ad espressioni di minacce. Ancora, C non voleva che lei recuperasse del mobilio che aveva acquistato e le diceva che avrebbe mandato degli albanesi *"per lasciarla senza gambe*

Raccontava, ancora, che nell'arco dei 6 mesi in durante i quali aveva dormito sul divano, cercava di raccogliere il denaro necessario per dare l'acconto di un affitto ed aveva accantonato 1.950 euro. Somma che era rimasta in casa dopo i fatti del marzo 2016. Quando era rientrata in casa con i carabinieri per recuperare i propri effetti personale, C le aveva detto che se

lei avesse segnalato la sottrazione di quella somma, a sua volta avrebbe affermato che gli mancavano 5000 euro.
A seguito di quanto patito, non riusciva più a mantenere completamente il proprio impegno sul lavoro, tanto che lo riduceva a 4 ore al giorno.
Anche dopo l'emissione del divieto cautelare, C si era avvicinato nuovamente alla sua nuova abitazione, sostando sotto casa con la macchina, guardando le sue finestre. L'aveva pedinata seguendola sino al luogo di lavoro.
Nel giugno 2017 l'aveva aspettata alla fermata della metropolitana di Cassina de Pecchi e nuovamente l'aveva minacciata con un coltello.

Nell'ottobre 2017 era stata avvista dalla portineria dell'ingresso secondario del "] "
che il marito stava cercando di entrare.
Anche nel corso dell'ultimo anno in due occasioni l'aveva seguita con la macchina all'uscita della metropolitana. In una occasione, tuttavia, non si limitava a restare ad osservarla ma, vistala andare verso la metropolitana: *"ho sentito sgommando la macchina. E' partito come un matto",* andando con l'auto verso di lei. Fortunatamente c'era un signore che stava distribuendo materiale per i testimoni di Geova che la spingeva facendola correre in metropolitana. Qui superava la barriera timbrando il biglietto, per evitare di essere seguita, e chiedeva di chiamare i carabinieri. Nel pomeriggio di presentava in caserma e denunciava l'accaduto. Precisava che i fatti si erano svolti verso le 6 del mattino e che C era da solo.
Riteneva di aver presentato almeno 7 denunce negli ultimi anni.
A seguito dei fatti patiti, ed in particolare dopo un più consistente momento di paura a seguito del quale non riusciva più ad uscire di casa, nel timore di

non riuscire più a lavorare, si decideva a chiedere aiuto ed era stata presa in carico dal Dipartimento di Salute Mentale di i, poiché aveva frequenti crisi di panico, non riusciva a dormire, aveva paura ad uscire di casa, controllava dietro le porte, controllava ripetutamente di aver chiuse le finestre. Le era stata somministrata una cura farmacologica che l'aiutava a dormire ed era seguita psicologicamente e da una psichiatra.
Le era stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento cronico dell'ansia.

Quanto alla certificazione medica, va ancora ricordato il **referto** di PS dell'Ospedale di Melegnano in data **04.04.2016** per visita otorinolaringoiatrica per ipoacusia e cefalea dal 16/3 dopo percosse.

***

In coerente parallelismo con il dichiarato della parte offesa, le ulteriori testimonianze assunte hanno qui pienamente confermato la storicità dei singoli episodi descritti dalla donna ed il quadro complessivo della situazione in cui la stessa è stata costretta a vivere per anni.

Il M.llo (ud. 12.10.2018 pag. 3 trascr.), in servizio presso l'aliquota di Cassano D'Adda, ricordava di essere stato aggregato per un mese al comando di Cassina dè Pecchi riferiva di essersi limitato a ricevere una querela di L C

Il M.llo . **'** ~ (ud. 19.10.2018 pag. 8 ss trascr.) ricordava di essere intervenuto il 15 novembre 2015 su segnalazione della centrale Operativa a seguito della chiamata di una donna per lite in famiglia. All'arrivo venivano accolti da L C il quale raccontava che era stata la

moglie a richiedere il loro intervento e che a seguito di una lite in famiglia la moglie gli aveva dato uno schiaffo che lui le aveva restituito.
La signora, per contro, raccontava che mentre si trovava sotto la doccia era andata via l'acqua calda e il marito si era arrabbiato con lei aggredendola con uno schiaffo che lei gli aveva restituito. Era poi stata colpita a graffiata al petto.
G R (ud. 12.10.2018 pag. 5 ss trascr.) riferiva di aver conosciuto L C ' perché abitano nella stessa zona e lo aveva aiutato a trasportare degli pneumatici in un box. C in cambio gli aveva offerto da bere ed erano diventati buoni conoscenti. Tuttavia, successivamente C. ' aveva cominciato a chiedergli di corteggiare la moglie perché "voleva liberarsene". Diceva che era "una puttana, una zingara", la voleva cacciare di casa affermando che tutti i beni della abitazione erano suoi. Gli aveva offerto la somma di 5000 euro. Poiché lui si era rifiutato di fare una cosa del genere, C aveva cominciato ad insultarlo ogni volta che lo incontrava, gli si avvicinava dicendogli che gli dava fastidio, chiamava ripetutamente i Carabinieri chiedendo agli operanti di arrestarlo ed affermando che lo disturbava stando sotto casa sua.
Ogni volta che lo incontrava gli urlava insulti e minacce: "pezzo di merda, figlio di puttana, non ti scanno perché ho due figli da mantenere, ti sparo, ti ammazzo" e simili.
Ricordava che ciò si era verificato varie volte, tra cui un episodio nel novembre 2015, mentre lui si trovava nel bar della metropolitana di Cassina dè Pecchi. In un'altra occasione, nel dicembre 2015, mentre si trovava in aeroporto per aiutare M B con le valigie, perché aveva detto che non intendeva occuparsene. C ' aveva continuato ad esprimersi così anche avvicinandosi a lui che era ormai entrato in macchina ed aprendogli la portiera. Ricordava che nel frattempo M" B era in macchina col marito il

quale insultava anche lei e le aveva tirato i capelli. Precisava che dopo il suddetto episodio aveva cercato di uscire di casa il meno possibile per circa 3 o 4 mesi (“andavo solo a fare la spesa per mio padre”) per non incontrare C , perché ogni volta che lo vedeva gli si rivolgeva con frasi del tipo “se ti vedo ancora in giro ti ammazzo e ti spezzo le gambe”.

Ricordava un’altra occasione in cui C lo aveva avvicinato in macchina mentre stava andando al cimitero, ed lo aveva minacciato e insultato (“mi ha dato anche del figlio di puttana a tre metri dalla tomba dove riposa mia madre”), gli aveva detto di aver litigato con la moglie e che se lo vedeva ancora in giro gli spezzava le gambe.

Ancora, il 16.03.2016 mentre si trovava con M nei pressi della fermata della metropolitana di Cassina dè Pecchi, incontravano anche suo padre 1 con la compagna. Poco dopo arrivava C “e ha cominciato a menare calci e pugni, botte in testa alla signora B; ' . Ma non erano due schiaffetti, cioè era proprio un pestaggio”, precisava che la scena si era svolta nel sotto passaggio della metropolitana.

Ricordava l’intervento di un operaio che stava lavorando sul posto, che aveva cercato di bloccare C prendendolo da dietro.

Ricordava che a seguito di tale episodio M B era andata al pronto soccorso.

Quanto alla sua posizione nei confronti di C i, aveva inizialmente denunciato quanto a sua volta

subito ma si era poi deciso a rimettere le querele perché C “mi faceva terra bruciata intorno” contattando tutte le persone che lo frequentavano, condotta che è comunque proseguita sino all’esecuzione dell’ordinanza cautelare.

M R i (ud. 12.10.2018 pag. 12 ss. trascr.) - padre di G R - a sua volta quanto ai fatti del 16.03.2016 ricordava di essere intervenuto sul posto perchè M B , come già in altre occasioni, gli aveva telefonato chiedendogli aiuto perchè il marito l'aveva minacciata ed aveva paura. Consapevole del rischio che correva la donna si era "precipitato" sul posto e appena arrivato "vedo il signor C che si avventa con una ferocia inaudita contro questa donna, contro la signora B S era inizialmente trattenuto dall'intervenire ed era stato preceduto da un operaio lì presente, che aveva bloccato C spingendolo contro un muro. Si era quindi avvicinato a sua volta al C cercando di trattenerlo "perché di pugni ne ha ricevuti, schiaffi, pugni, calci, un po' di tutto e di più. La signora poi si teneva il timpano pure l'orecchio".
Ricordava di aver accompagnato M in Caserma per denunciare quanto patito ma gli stessi Carabinieri avevano preferito che andasse prima al Pronto Soccorso perché "stava malissimo", tanto che avevano provveduto a chiamare l'ambulanza dalla caserma. M era stata quindi portata all'ospedale di Melzo, dove lui ed il figlio l'avevano raggiunta per avere notizie. M aveva la mano ingessata e lo aveva pregato di avvisare la sig.ra , sua responsabile per il lavoro, che non sarebbe andata a lavorare il giorno dopo. Inoltre, dall'ospedale le avevano vivamente sconsigliato di tornare a casa. Quindi lui stesso ed il figlio l'avevano accompagnata in un albergo ed aveva provveduto personalmente a pagare il conto. M: B si era trattenuta lì per due notti, poi l'aveva accompagnata presso un altro albergo dove si era trattenuto ancora qualche giorno, per poi trovare un appartamento in affitto. L'aveva aiutata anche in questo caso a pagare l'anticipo delle spese necessarie.
Una delle sere in cui M era in albergo era andato a prenderla con la macchina per portarla a mangiare ed il C l'aveva raggiunto sputando ripetutamente sul vetro della vettura.

Riferiva di aver raccolto in più occasioni confidenze da M B circa le ripetute minacce subite dal marito. A sua volta era stato minacciato dal C ("ti faccio scannare a te e a tuo figlio").
Inoltre C aveva detto alla sua compagna che lui aveva una relazione con M per compromettere il suo rapporto di coppia, cosa che non corrispondeva assolutamente al vero e che lo aveva portato a denunciarlo.
Ribadiva di essersi interessato alla signora B sempre e solo per solidarietà umana vista la difficile situazione in cui la donna si trovava e che C (che abita nella sua stessa zona) non perdeva occasione per minacciare sia lui sia il figlio. Inoltre, aveva subito moltissime angherie (tra cui anche danni alla macchina, che aveva attribuito a C grazie alla visione di telecamere di sicurezza installate in una ditta nei pressi del parcheggio).
I E P (ud. 12.10.2018 pag. 18 ss trascr.) compagna di M; R, a sua volta confermava i fatti del 16.03.2018 ricordando che il compagno aveva ricevuto una telefonata allarmata di M . ed aveva ritenuto necessario intervenire subito in suo aiuto. Lo aveva subito seguito a sua volta ed aveva assistito all'aggressione di C alla moglie. Ricordava, in particolare, che le aveva dato "una bella sberla nell'orecchio". L'aggressione aveva avuto una notevole consistenza, M non si difendeva in alcun modo, tanto che il suo compagno si era visto costretta ad intervenire in suo aiuto.
Un po' di tempo prima C la aveva avvicinata dicendole che il suo compagno aveva una relazione con sua moglie. Cosa che aveva creato un breve dissapore che poi si era chiarito.
Dopo il 16 marzo aveva accompagnato M a recuperare alcuni effetti personali a casa perché lei aveva paura. C ' era presente e si aggirava continuamente controllando la situazione.

Anche sul fronte dell'attività lavorativa della parte offesa, si raccoglievano numerosi elementi di conforto alle sue dichiarazioni.

D , (ud. 12.10.2018 pag. 21 ss trascr.) che vive da otto anni presso il Residence '

ricordava di aver ricevuto negli anni varie confidenze da M B . Era stato spesso invitato anche a casa sua a pranzo ed aveva avuto modo di conoscere anche il marito. M ci teneva molto a farlo contento in ogni modo, ma spesso era triste per il fatto che lui la lasciava molto sola. Col passare del tempo si erano verificati problemi più consistenti. Ricordava di essere andato a trovarla all'ospedale dove era ricoverata perché il marito l'aveva picchiata ed aveva un problema al collo e ad un braccio, il giorno seguente era andato a prenderla in ospedale e l'aveva accompagnata a fare la denuncia dai carabinieri. A seguito di tale intervento sia lui che sua moglie avevano ricevuto minacce da C ' , anche tramite messaggi su Facebook ("pezzo di merda, vigliacco, uomo senza palle e simili").

Aveva spesso aiutato M anche economicamente prestandole delle somme di denaro per acquistare biglietti aerei o per piccole necessità, perchè il marito partiva prima di lei e non si preoccupava. L'aveva vista più volte provata ed in lacrime. Col dito rotto, col collarino.

Ricordava, ancora, di aver visto C ' nei pressi del residence e di aver allertato M della sua presenza.

P V; (ud. 12-10-2018 pag- 29 ss trascr.) titolare di un bar sito davanti al residence \ ,

ricordava soltanto di aver visto qualche volta C nel suo bar a bere il caffè, ma precisava di

essere molto occupato dal suo lavoro.

M S (ud. 12.10.2018 pag. 30 ss trascr.) aveva avuto modo di conoscere M

B i presso il residence . Essendosi poi trasferita da Milano aveva mantenuto un frequente contatto telefonico, quasi tutti i giorni. Ricordava che l'amica le aveva spesso raccontato delle sue difficoltà col marito, sino a dirle di essere stata insultata, trattata male, picchiata. Ricordava che l'amica le aveva raccontato di essersi trovata rinchiusa nel bagno cercando di far arrivare i Carabinieri in suo aiuto, di essere stata aggredita sino a subire la frattura delle dita.
Ricordava che quando le telefonava in lacrime le aveva offerto più volte ospitalità ma M non voleva allontanarsi dal marito. Ed aggiungeva "psicologicamente l'ha distrutta. Non era così quando l'ho conosciuta io, adesso è un'altra persona".
G H (ud. 19.10.2018 pag 3 ss trascr), custode del Residence , ricordava che la collega M B l'aveva avvisata che aveva problemi col marito e che era stato emesso un ordine di restrizione nei suoi confronti, invitandola ad avvisarla se lo avesse visto nei pressi del posto di lavoro. Cosa che effettivamente si era verificata. C , infatti, cercava di capire se Mi . fosse o meno presente sul posto di lavoro.

R C (ud. 19.10.2018, pag. 5 ss trascr.) riferiva di conoscere M B da oltre 15 anni e di essere stato suo datore di lavoro quando aveva i figli piccoli. Era stato suo testimone di nozze. Ricordava di averla aiutata a trovare una nuova casa in affitto quando aveva interrotto la sua relazione col marito la prima volta e si era trasferita da Milano a Cassina de Pecchi.
Nel corso del tempo M i gli aveva raccontato dei problemi col marito ed anche che "era arrivato alle mani". Pur non avendo mai assistito a singoli episodi, aveva visto M nel corso degli anni con "gessi, tutori, con lo stecco" ed aveva ascoltato da lei il racconto di quanto le fosse accaduto.

S F (ud. 19.10.2018 pag. 10 trascr.) veniva citato dalla difesa per riferire sull'episodio che aveva dato luogo all'aggravamento della misura cautelare, vale a dire l'occasione in cui C avrebbe avvicinato la moglie con l'auto cercando di investirla. Egli affermava che un giorno che diceva essere il 26 luglio o un giorno di giugno (non ricordava) si era incontrato con C perché questi aveva bisogno della sua macchina per andare a prendere un cliente all'aeroporto Malpensa. Si era alzato alle 5 del mattino e si era incontrato col collega vicino a casa di questi in Cassina dè Pecchi verso le 6, per poi andare insieme all'aeroporto.
Affermava che in tale occasione non era successo nulla di strano. Invitato a riferire quando tale incontro si fosse svolto ribadiva di non ricordare se fosse un giorno di giugno o di luglio ma di essere sicuro che fosse estate.

Quanto alle conseguenze psicofisiche patite da M B , riferiva la **dr.ssa** (ud. 12.10.2018 pag. 24 ss trascr.), psicologa e psicoterapeuta.
La professionista riferiva di aver visitato la parte offesa ed avviato un percorso di consulenza somministrando dei test. Sottolineava che molti aspetti non erano ancora stati elaborati dalla donna, che quindi faticava a verbalizzarli. Le aveva consigliato anche un contatto con uno psichiatra per gestire le difficoltà manifestate in relazione al sonno e all'addormentamento, che le causavano problemi sul lavoro costringendola a ridurre l'orario (ed il conseguente guadagno).
Formulava diagnosi di disturbo postraumatico da stress da evento persecutorio ed aggressivo individuando un danno del 35% (qualificato come medio /grave) per affrontare il quale sarà necessario un percorso significativamente lungo e faticoso.
Sotto il profilo anamnestico la dr.ssa B riportava una sintesi della narrazione della parte

offesa del tutto sovrapponibile a quella sopra già ricostruita aggiungendo, peraltro, il racconto relativo alla perdita del rapporto con i figli di primo letto del C , dai quali aveva nel tempo appreso la tracciatura di una storia analoga negli atteggiamenti tenuti verso la prima moglie. Precisava di aver svolto diagnosi differenziale non individuando altre fonti aggressive/persecutorie collegabili alle conseguenze descritte.

Aggiungeva che è ancora molto forte la componente di dolore e disillusione per le sorti della sua relazione matrimoniale ("la signora vive come un vero e proprio lutto la perdita della parte familiare, amicale che il matrimonio e comunque la relazione col signor C i aveva portato").

Osservazioni del medesimo tenore venivano più compiutamente esposte nella relazione di consulenza tecnica qui acquisita a seguito del suo esame, dove si attestava anche la costante sensazione di allarme e la perenne preoccupazione per la propria incolumità fisica.

L’esame dell’imputato

A fronte di tale corposo materiale, le dichiarazioni rese in sede di esame dall’imputato sono risultate francamente disarmanti.
L C ‘ , sottopostosi ad esame (ud. 19.10.2018 pag. 11 ss trascr.) Riferiva di svolgere l’attività di autonoleggiatore con regolare licenza, e di lavorare molto presso gli aeroporti.
Affermava di aver cominciato a litigare con la moglie solo nel 2015 a causa della sua relazione extraconiugale con G R ' . Ragazzo che lui inizialmente aveva cercato di aiutare perché stava sempre sotto i portici chiedendo una moneta o un sostegno (“perché io sono una persona che sono molto umana con tutta la gente che conosco”). Successivamente aveva sollecitato la moglie a non aver troppa confidenza con lui perché si trattava di “un malato mentale, sempre drogato”.
La moglie aveva sempre affermato che si trattava solo di un amico ma aveva scoperto che così non era dopo aver messo “delle persone a seguirla”.
Affermava di portare il “massimo rispetto” alla moglie e di non essersi mai rivolto a lei con parole del tipo “puttana rumena” pur affermando che “quelle cose lì sono tutte parole che si dicono nel momento di rabbia, come le dice lei o parolacce come le posso dire io...”. Rispetto che le portava malgrado lei gli avesse fatto del male.
Escludeva di averla mai minacciata ed affermava che a suo parere la moglie era spaventata “perché la famiglia R ' che hanno organizzato tutta questa bella banda per estorcermi soldi”. Affermava di aver ricevuto molte minacce dai R e di aver visto il padre con segni di percosse causate dal figlio.
Confermava si erano scambiati delle sberle lui e la moglie il 16 marzo perchè l’aveva vista in compagnia di G R del padre e della compagna di

questi che avevano cominciato ad insultarlo ed a picchiarlo. Affermava di essere stato aggredito perché temevano che lui avrebbe dato uno schiaffo alla moglie, quindi non aveva avuto neanche il tempo di colpirla. Lui a sua volta era svenuto ed aveva riportato lesioni. Ricordava che quando aveva affrontato la moglie lei gli aveva detto "che lei padroni non ne ha e che fa quello che vuole della sua vita" e dunque osservava che la donna "non ha doveri e principi sani per suo marito".

Quanto all'episodio della doccia, ricordava che le si era spento lo scaldabagno e si era arrabbiata con lui. Era uscita "aggressiva perchè lei è una che si fa un litro di grappa o un litro di whisky come acqua" e quindi è una persona con la quale non è possibile ragionare. Affermava che quindi la moglie lo aveva aggredito sbattendolo contro il muro, si era ferito alla testa ed aveva perso molto sangue e per difendersi le aveva dato una sberla.

Affermava di aver ricevuto ripetutamente i consigli di amici e dei Carabinieri stessi, che gli dicevano "mollala" ma lui voleva sempre stare con la moglie perché sapeva che "parte a 100 e poi toma alO perché è fatta così". Platealmente affermava "non si era sbagliato nessuno, non si era sbagliato nessuno. Ma perché non vi ho ascoltato, ma perché?", (tanto che veniva invitato a contenersi).

Escludeva di aver mai aggredito G R i presso l'aeroporto di Linate.

Ribadiva che la sua relazione con la B , dopo il matrimonio, era sempre stata gradevole e senza problemi, sino al 2015.

Ad ogni modo, precisava che "la sgridavo tante volte perché beveva troppo, beveva troppo e io non sopportavo il fatto che lei si ubriacasse". Inoltre, la moglie assumeva cocaina con regolarità.

Escludeva di aver mai percosso la moglie e ribadiva di essere stato vittima delle percosse della donna. Anche quanto ai fatti del 16 marzo produceva

delle fotografie che lo ritraevano con segni al volto che affermava essergli stati causati in quell'occasione.
Invitato a meglio descrivere il riferito problema di alcolismo della moglie, ne ribadiva la consistenza, pur prendendo atto che si erano qui ascoltati diversi colleghi di lavoro che non avevano fatto alcun cenno ad un tale tipo di problema. Quanto alla cocaina, affermava che la sostanza veniva "dai suoi amici del residence, i suoi amici marocchini, arabi".
Quanto a sé, affermava di aver fatto uso della sostanza solo in gioventù e di non assumere alcolici se non in modo misurato.
Con riferimento alla relazione sessuale con la moglie, affermava di aver interrotto i rapporti dal 2016 a causa dei suoi problemi di asma ed affermava di non aver mai costretto la moglie ad avere rapporti con lui.

***

Come si è accennato in apertura, a parere di chi scrive il quadro emergente dagli elementi di conoscenza raccolti in sede dibattimentale consente di individuare la piena sussistenza dei reati in contestazione e la diretta riferibilità degli stessi alle condotte di L C
La tracciatura delle condotte tenute dall'imputato è emersa in termini coerenti e chiari dalle parole della parte offesa, la quale ancora oggi ha espresso un forte rammarico per le sorti della propria vita coniugale ed ha atteso anni prima di decidere di interrompere definitivamente la sua relazione col marito.
Atteggiamento già emerso a seguito del primo periodo di separazione nel 2010, quando la donna - pur essendosi già trasferita a vivere da sola - si faceva convincere delle buone intenzioni dell'uomo per il futuro tanto da accettare di tornare a vivere con lui ed a contrarre matrimonio.
Si tratta di un atteggiamento riscontrato anche dalla dr.ssa B, che ha descritto come un vero e proprio lutto da rielaborare l'interruzione della

relazione familiare e le conseguenze di isolamento affettivo da essa derivate.
Può pertanto escludersi che il narrato della parte offesa sia stato mosso o in qualche modo sostenuto da intento aggressivo o calunniatorio.
Deve essere sottolineato come M B abbia concretamente fatto molta fatica a riferire quanto patito, contenendo il proprio racconto con un senso di vergogna e di dispiacere costante.
Si è potuto direttamente percepire come la condizione di costante umiliazione di M B S (che fatica a tenere alta la testa ed a guardare negli occhi il suo interlocutore) è talmente
radicata in lei da non riuscire nemmeno a percepire la differente gravità delle condotte patite.
Si ricorda, infatti, che spontaneamente la donna ha descritto una gravissima aggressione sessuale (peraltro non isolata) rispondendo alla richiesta di descrivere le aggressioni fisiche patite. Fatti per i quali sarà necessario disporre la trasmissione degli atti al Pm trattandosi di notizia di reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies cp (per connessione con il reato di cui all'art. 572 cp).
Inoltre, occorre ricordare che tutti gli elementi qui raccolti in aggiunta alle sue dichiarazioni si sono posti in termini di piena coerenza e di perfetta corrispondenza con quanto da lei riferito.
Si è infatti verificato che le lesioni personali patite nelle occasioni del novembre 2015 e del marzo 2016 sono state accertate in pronto soccorso ed hanno dato luogo alle lesioni lì documentate. Peraltro, in entrambe le occasioni il racconto anamnestico delle circostanze entro le quali le lesioni venivano causate è stato pienamente corrispondente a quanto qui ascoltato.
Si è infatti visto che in entrambi i certificati medici qui acquisiti si riporta che M B riferiva di essere stata percossa dal marito.

Gli atteggiamenti aggressivi, ingiuriosi, denigratori, e gli effetti degli stessi sulle condizioni di vita della parte offesa sono stati puntualmente riportati dai testi ascoltati.

L'amica M S ha affermato che oggi M B è una persona diversa da come l'aveva conosciuta "psicologicamente distrutta" ed ha riportato le confidenze sistematicamente ricevute dall'amica.

M B; è stata vista in più occasioni con i segni sul corpo delle lesioni patite (testi). Ha chiesto l'intervento dei suoi conoscenti in diverse circostanze (testi); ha chiesto l'intervento della forza pubblica (teste M.llo :).

La piena coerenza intrinseca del dichiarato unitamente alla corale coerenza di esso rispetto agli ulteriori elementi di conoscenza raccolti, portano a ritenere pienamente provato quanto riferito dalla parte offesa, dovendosi pertanto ritenere accertato che M B ' i ha subito per un arco di

tempo consistente le condotte denigratorie, ingiuriose, svilenti ed ossessive del marito, oltre alle aggressioni fisiche che causavano le lesioni qui contestate al capo B). Condotte che si sono protratte anche successivamente alla cessazione della convivenza con gli appostamenti, le minacce i pedinamenti descritti dalla parte offesa, che sono proseguito anche successivamente all'emissione di misura cautelare.
Sul punto va ricordato che quanto affermato dal teste della difesa S< F nulla
aggiunge in ordine alla ricostruzione del fatto che ha portato all'aggravamento della misura cautelare. Egli, infatti, ha riferito di essere andato a prendere il collega un giorno non meglio precisato dell'estate, e che in tale occasione non era successo nulla di rilevante.
Non vi è pertanto modo di affermare che egli abbia fatto riferimento al medesimo giorno indicato dalla parte offesa, tanto più che la donna ha affermato che C era da solo in macchina.

Deve pertanto essere dichiarata la sua penale responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti. Tuttavia, come già indicato in apertura, si ritiene che i fatti così ritenuti sussistenti vadano riqualificati (con riferimento al capo a della rubrica), ai sensi dell'art. 572 cp.
In particolare, con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta così ritenuta sussistente, occorre ricordare che i fatti si sono svolti in parte in pendenza della convivenza tra i coniugi e che le condotte sono proseguite dopo l'allontanamento dalla casa familiare della parte offesa ed ancora successivamente alle denunce dalla stessa presentate.
Per quanto le modalità di realizzazione delle condotte sopra descritte siano sussumibili anche nella fattispecie di cui all'art. 612 bis cp qui contestata,

occorre ricordare che detta norma pone una riserva di operatività per il caso in cui la condotta stessa costituisca più grave reato.
Va poi rilevato che nel caso in cui i fatti si siano rivolti verso persona alla quale l'imputato è stato legato da relazione affettiva, occorre distinguere a seconda che detta relazione sia stata o meno sorretta dal matrimonio.
In tal caso, infatti, i doveri di solidarietà e di rispetto tra i coniugi si sviluppano nell'arco della permanenza del legame matrimoniale e si protraggono anche al periodo di eventuale separazione, venendo nel caso rescissi solo con la pronuncia della sentenza di divorzio.
Si ricorda, sul punto, Cass. Sez. 6, n. 3087 del 19.12.2017: "Te *condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto daU'art.612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto)*
Nel caso di specie si è ricostruito che L C e M B; . hanno contratto matrimonio nel novembre 2011 ed hanno tuttora in corso il procedimento di separazione giudiziale.
Per i motivi sopra esposti, pertanto, il reato di cui al capo a) della rubrica deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 572 cp.
I reati così ritenuti sussistenti paiono realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attesa la contiguità temporale e la reciproca funzionalità degli stessi.
Si giudica più grave il reato sub a) in ragione della pena edittale prevista.
Va ancora evidenziato che deve essere esclusa la sussistenza di circostanze di favore che possano essere prese in considerazione ai fini di cui all'art. 62

bis cp.
L C è gravato da precedenti penali per tentato furto detenzione abusiva di armi e porto abusivo delle stesse, ricettazione, per quanto risalenti.
Va ricordato che è stato necessario riprenderlo più volte durante l'esame della parte offesa, invitandolo a cessare le condotte di disturbo che tendevano a compromettere la serena acquisizione della testimonianza.
Inoltre, egli non ha espresso il benché minimo segno di resipiscenza dimostrando di non avere alcuna consapevolezza della gravità della sua condotta, ancora evidenziando che la moglie "non ha doveri e principi sani per il marito", che occorre "sgridarla" oltre a dipingerla come una alcolista ed una tossicodipendente consumata.
Non va poi dimenticato che egli ha proseguito con le condotte persecutorie anche a seguito dell'emissione di ordinanza cautelare non restrittiva, sino a rendere necessaria la sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p, ricordata la gravità delle condotte ricostruite, caratterizzate da aggressività non solo verbale ma anche fisica, da significativi effetti sulla vita quotidiana della parte offesa, protratte per un tempo consistente ed anche oltre l'esecuzione di misura cautelare, si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, così determinata:
pena base per il più grave reato di cui al capo a) come riqualificato: anni 3 e mesi 3 di reclusione, aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo b), ricordato che in esso sono contestati due episodi lesivi e che si tratta di fattispecie aggravata.
Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Venendo alle richieste formulate dalla parte civile costituita M B S , dal

tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 cp.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.

Si è ricostruito che M i B i ha trascorso diversi anni della sua vita patendo le angherie del marito, maturando via via un senso di sempre maggior insicurezza e fragilità. Le condotte patite l'hanno portata a temere per la propria incolumità fisica ed a ritrarsi dalla vita di relazione.

Si sono riscontrati clinicamente gli effetti di quanto patito con la diagnosi di disturbo postraumatico da stress, per il quale la parte offesa avrà necessità di un ulteriore lungo percorso di cura e che già le ha causato problemi nel sonno, ipervigilanza, ansia, crisi di panico, paura ad uscire per strada, oltre a quanto meglio descritto nella relazione acquisita.

Si tratta di una gamma di riflessi sulla vita di relazione e sulla coscienza di sé i cui effetti devono essere più dettagliatamente quantificati.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, in accoglimento di quanto richiesto dalla stessa parte civile la compiuta determinazione del danno deve essere devoluta ad altro giudizio.

In questa sede può essere indicata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 30.000,00.

L C deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano - valutati i parametri in vigore e l'attività svolta - in complessivi e 1981,67 oltr 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di ulteriori processi con imputati detenuti, si fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Va disposta in pari misura la sospensione del termine di durata massima della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 304 lett. c) cpp.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

I C colpevole dei reati a lui ascritti e, riqualificato il reato di cui al capo a) della

rubrica ai sensi dell'art. 572 cp, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss cpp

CONDANNA

L al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita M da liquidarsi in separato giudizio e indica a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di €30.000,00; condanna L alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1981,67, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatane;

ORDINA

La trasmissione di copia degli atti al PM in sede, per quanto riterrà di propria competenza nei confronti di L in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 609 bis cp

FISSA

In 30 giorni il termine per il deposito della motivazione e sospende in pari misura il termine di durata massima della misura cautelare ex art. 304 lett. c) cpp.

Mi 19.10.2018

Il Giudice

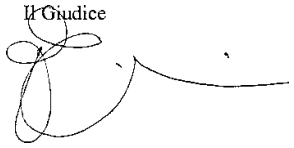

>

TRIBUNALE DI MILANO

7S C.P.C

[1] L'imputato veniva inizialmente sottoposto alla misura deH'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di comunicare con la parte offesa, in forza di ordinanza poi dichiarata inefficace a causa dell'omesso interrogatorio nei termini di legge. Su richiesta del Pm, pertanto, ai sensi dell'art. 302 cpp, si provvedeva all'interrogatorio dell'imputato in data 08.01.2018 cui seguiva nuova emissione di ordinanza applicativa della misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e di comunicazione con la stessa, in data 10.01.2018. La misura cautelare degli arresti domiciliari veniva poi disposta con ordinanza in data 05.07.2018, eseguita in pari data, a seguito di accertata violazione degli obblighi imposti con la precedente misura, ai sensi dell'art.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 22.10.2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

, nato a

del Foro
di
1982
B S M

libero presente - Difeso di fiducia dall'avv.

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. perché maltrattava la moglie R M , maltrattandola
psicologicamente e fisicamente, umiliandola e ingiuriandola con frasi offensive ed umilianti quali "SEI UNA DONNA E MAMMA CHE NON VALI NIENTE... PUTTANA... SEI UNA MERDA... FAI SCHIFO...MERDOSA SCHIFOSA...

spingendola e tirandole i capelli così creando uno stato di abituale sofferenza e rendendo intollerabile la convivenza.

Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori B A (di anni 4) e B M
(di anni 2)

Fatto commesso a Milano da dicembre 2016 ed in permanenza attuale.

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa; dell'imputato e dell'avv.

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 22.10.2018);
P.M.: derubricazione del fatto contestato nel reato di percosse con conseguente declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela;
DIFESA: si associa alla richiesta del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il GIP di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di B M
contestandogli il reato indicato nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 15.5.17 il Giudice, in presenza dell'imputato, si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza.
Alla conclusiva udienza del 22.10.18, escussa la persona offesa R M - all'esito della cui audizione veniva formalizzata
remissione di querela ritualmente accettata dall'imputato presente in udienza - il P.M. rinunziava all'escussione degli altri testi ammessi, laddove le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 co. 3 c.p.p., del verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data 9.11.17.
Esaurita l'istruttoria dibattimentale il Giudice dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

A fronte dell'imputazione di cui in epigrafe la persona offesa R M, in sede di deposizione testimoniale resa all'udienza del

22 ottobre 2018, riferiva di aver convissuto con l'odierno imputato

B S, in Milano , sin dall'anno 2009
quando avevano acquistato casa insieme: riferiva che dalla relazione erano nati due bambini e che il rapporto di coppia entrò in crisi a dicembre 2016. Spiegava la R che in quel periodo era rientrata al lavoro, che svolgeva da circa sedici anni, dopo la maternità del secondo figlio e che aveva deciso di interrompere la relazione con il B perchè non "*andavano più d'accordo"*. Sosteneva che le
discussioni con il B nacquero sia per la pretesa dell'uomo
che lei stesse invece a casa con i figli, non condividendo - evidentemente - la ripresa dell'attività lavorativa, sia da motivi di gelosia, in quanto l'uomo pensava che lei avesse un'altra persona. Lamentava la persona offesa che durante i litigi il B la
insultava con pesanti epiteti, quali *"stronzo"* e *"puttana",* e che in alcune occasioni le aveva anche alzato le mani addosso. In ordine a quest'ultimo aspetto la difesa contestava alla R il verbale di dalla stessa reso in data 11 agosto 2017: in quella sede la persona offesa aveva sostenuto di non essere mai stata picchiata con schiaffi o in altro modo dal B , ma che questi si era limitato, in una o due occasioni, a tirarle i capelli. La contestazione scaturiva dalla circostanza che la R , in sede di deposizione dibattimentale, aveva invece riferito di essere stata in più occasioni spintonata e di aver riportato dei *"lividi".* A seguito della contestazione la R confermava di non essere mai stata colpita con schiaffi, ma confermava episodici spintoni o la *"tirata di capelli"* (cfr. pag. 8 trascr.). Ribadiva ancora la R che le discussioni con il B erano scaturite soprattutto dalla gelosia dell'uomo e dal
fatto che S non accettava la fine della relazione.
Infine la donna, che ammetteva di aver anche lei risposto con insulti alle aggressioni verbali del convivente, riferiva che, dopo la separazione di fatto con il B , la situazione si era
normalizzata, nel senso che avevano instaurato un civile rapporto soprattutto per il bene dei due bambini.
Quanto alla denuncia querela sporta nei confronti del B in

data 28 luglio 2017, la R manifestava la volontà di rimettere la querela - in relazione ad eventuali reati procedibili a querela di parte - ribadendo più volte la volontà di chiudere il procedimento penale (cfr. pag. 12 trascr.: *"Io vorrei chiuderla qui"}.* Infatti la R , all'esito della deposizione dibattimentale, formalizzava atto di remissione di querela nel verbale di udienza del 22.10.18.

Dal canto suo l'imputato, in sede di interrogatorio reso in data 9 novembre 2017, precisava che il rapporto sentimentale con la R risaliva al 1999 allorché si erano fidanzati e che per molti anni avevano avuto una vita serena, generando due figli e comprando anche una casa insieme. Sosteneva che i problemi con la convivente, in realtà, erano nati già ad ottobre 2016, allorché aveva riscontrato *"un cambiamento caratteriale"* nella donna, che improvvisamente gli aveva rappresentato la volontà di *"cambiare aria"* e *"starsene da sola".* Ammetteva, in sostanza, di aver sofferto e subito la scelta della convivente di voler interrompere la relazione, ma sosteneva che le conseguenti discussioni erano state esclusivamente verbali, magari usando *"termini un po' forti",* e che in una sola occasione avevano avuto un *"contatto fisico energico",* ma, a suo dire, con l'unico intento di allontanare la donna durante un violento litigio. Lamentava che la R aveva mostrato disinteresse non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti dei figli e che questo comportamento della donna, peraltro solita rispondere *"in malo modo"* ed alzando la voce, lo aveva molto deluso. Concludeva di non aver mai maltrattato la sua ex compagna e di non aver mai avuto alcuna intenzione di maltrattarla, ma che le discussioni, anche forti ed accese intercorse con la R , dovevano inquadrarsi nel contesto di un rapporto ormai logoro *"tra persone che stanno insieme da molto tempo".*

Evidente, alla luce delle analizzate risultanze probatorie, l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, come del resto ritenuto dallo stesso pubblico ministero in sede di requisitoria. La litigiosità intercorsa tra la R ed il B , infatti, non è certo trascesa nell'imposizione alla persona offesa di un regime di vita intollerabile, mortificante ed umiliante quale quello richiesto per la ravvisabilità del delitto di cui all'articolo 572 codice penale. Se la scelta della R di porre fine alla relazione sentimentale determinava certamente

problematiche di coppia, le discussioni che ne seguirono, per quanto talvolta degenerate in reciproche contumelie ed in alcune intemperanze fisiche da parte dell'uomo, da un lato non sono risultate caratterizzate da quella abitualità richiesta dall'articolo 572 c.p. per la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia e, dall'altro, non sono apparse affatto sintomatiche, considerata anche la capacità di reazione della donna, della riduzione della stessa in una posizione di passiva soggezione rispetto al convivente, ossia in quella condizione di prostrazione e di inferiorità psichica della vittima pure richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per riconoscere il delitto in contestazione.

Difettando dunque prova dello stesso elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 572 c.p., possono ravvisarsi, nella specie, solo i reati di ingiuria (oggi depenalizzato) e di percosse, in ogni caso improcedibili attesa la remissione di querela formalizzata dalla persona offesa in sede di deposizione dibattimentale.

Atteso quanto precede si impone remissione di sentenza assolutoria con la formula perché il fatto non sussiste.

Atteso quanto esposto e considerato

P. Q.M

Visto l'art. 530 c.p.p;

Assolve l'imputato dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Milano, 22.10.18

IL GIUDICE: Alessandro Santangelo

#

N. 4864/17 R.G.TRIB.

Sentenza n. 11937 del 24 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE
In composizione monocratica

Il Giudice. Giulia Anna Messina all'udienza del 24 ottobre 2018 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di
N:
domiciliato
in
nato in
1969,
elettivamente

Ubero- assente.

, del Foro
di
Difeso d'ufficio dall'avv.

Presente.

® Con l'intervento della parte civile, F I *Presente.*
Costituita *iure proprio* nonché in qualità di genitore esercente la potestà sul minore – I M ; assistita dall'avv. .
, del Foro di - *Presente.*

reato p. e p. dall'art. 572, 61 n° 11 quinquies comma I c.p. perché, maltrattava la moglie convivente I F , anche in presenza del figlio minore; in particolare:

® Il 12 marzo 2012, la percuoteva all'addome con dei pugni causandole una contusione addominale con prognosi 3 gg s.c.;

® In più occasioni la ingiuriava con frasi quali "sei una troia, sei una mignotta";

e In più occasioni la minacciava di morte;

® In più occasioni minacciava la predetta I di portarle via il bambino con frasi quali "ti farò passare per pazza, non ti crederà nessuno";

® Il 5 luglio 2015, minacciava di morte la predetta I con frasi quali "se mi alzo ti do un pugno, non arrivi a chiamare la polizia perché io ti ammazzo prima, finisci in una bara, attenta che in televisione si sentono tanti episodi di omicidi in famiglia" « Il 29 novembre 2015, dopo essere venuto a conoscenza della querela sporta dalla moglie, la minacciava con frasi quali "adesso dopo che mi hai denunciato cosa dovrei farti? Dovrei violentarti?"

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Il Difensore della parte civile ha rassegnato conclusioni scritte depositando nota spese (cfr. verbale udienza odierna)

Il Difensore dell'imputato ha chiesto in principalità l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, il minimo della pena, con concessione dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, datato 22 febbraio 2017, 1 N è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe.

Nella prima udienza svolta davanti al Giudice scrivente in data 21 giugno u.s., le parti hanno reiterato le istanze istruttorie già presentate davanti ad altro Giudicante e si è celebrato il dibattimento, consistito nell'audizione della persona offesa, F I , e dei testi dell'accusa, V; C , G N , E P; e Z S Gli ulteriori testimoni sono stati revocati dal Tribunale, su concorde rinuncia delle parti.

Vi sono state poi le acquisizioni documentali, altrettanto consensuali, di cui si darà conto nel prosieguo della motivazione.

In data odierna, dopo aver ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dell'istruttoria.

Partendo dall'analisi delle *prove dichiarative* raccolte, rileva anzitutto il racconto di F I la quale ha premesso di essersi trasferita a Milano da Roma nel 2009, insieme al marito N e al figlio M , che all'epoca aveva nove mesi. La scelta di cambiare città era stata dettata da esigenze lavorative del marito, tant'è che lei stessa aveva dovuto lasciare la propria occupazione presso un ospedale di Roma e inizialmente era rimasta senza lavoro.

Per i primi tre anni di permanenza a Milano, la famiglia viveva in un *loft,* messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro del L il quale, pur guadagnando circa 1900 euro al mese, elargiva alla moglie denaro insufficiente per sopperire ai bisogni del nucleo familiare, e in particolare del bambino. A titolo esemplificativo, la teste ha fatto presente come spesso non riuscisse a pagare la spesa con i soldi a sua disposizione, e come il marito sovente si

lamentasse degli eccessivi consumi di luce e acqua in casa, tanto che era solito controllare il box doccia per verificare se la moglie ne avesse usufruito, ovvero vietarle l'uso del riscaldamento anche nei mesi invernali. In alcune occasioni aveva persine contestalo l'acquisto di medicine per il figlio quando questi era ammalato.

Con specifico riguardo ai rapporti di coppia in costanza di matrimonio, la persona offesa ha riferito di aver subito frequenti aggressioni fisiche e verbali, anche davanti al figlio minore, soprattutto a partire dal 2012. In particolare, nel mese di marzo 2012, l'imputato- nel corso di una lite - l'aveva presa a pugni all'addome davanti al bambino, tanto che lei, per giustificare la cosa agli occhi del piccolo, si era inventata che *"'papà e mamma stavano facendo un gioco"*.

Dopo quell'episodio, per cui la donna si era poi recata in pronto soccorso, decideva di dormire per terra e non più sul letto con il marito, meditando seriamente di separarsi.
Nonostante la vita di coppia sia comunque proseguita ancora per qualche anno, ella si sentiva oppressa dagli atteggiamenti dispotici del marito nei suoi riguardi, tanto da avere anche pensato di suicidarsi in alcuni momenti. Così» ad esempio, quando nel mese di luglio 2015 aveva comunicato al marito la propria volontà di porre fine al matrimonio, lui l'aveva minacciata di *"metterla nella bara",* qualora avesse chiamato i carabinieri.
Il *climax* delle violenze, per lo più psicologiche, era alimentato dal fatto che L fosse spesso ubriaco al rientro in casa. In un'occasione l'aveva pesantemente insultata e accusata di tradirlo, raccontando anche a tutti gli amici questa versione, poiché le aveva trovato un racconto di una storia d'amore di fantasia da lei scritto in lingua inglese. La vittima, infatti, ha più volte fatto presente di amare molto la lettura, la scrittura e la musica e di essersi dedicata anche allo studio delle lingue straniere in passato.
Ancora, in un'altra circostanza, il marito l'aveva filmata a sua insaputa in abiti intimi per poi divulgare il video fra i loro conoscenti, a riprova di una asserita attività di prostituzione *on line* della stessa F . Spesso, infatti, era capitato che le strappasse dalle mani il *computer* apostrofandola come *"troia, puttana".*
Da ultimo, F decideva di andare via di casa portando con sé il figlio M nell'estate del 2016, dopo un'ulteriore esplosione di rabbia di 1 verso di lei, che si era tradotta nella rottura del computer in suo possesso in quanto, a dire dell'imputato, utilizzato per comunicare via *chat* con altri uomini.
Dopo questo accadimento, per cui la vittima ha nuovamente richiesto l'intervento dei carabinieri, l'istanza di separazione è stata formalizzata ed è sfociata nella pronuncia acquisita al fascicolo del Tribunale.
Nella parte finale del proprio esame, la teste ha precisato che, a far data dal provvedimento di separazione giudiziale, l'ex marito non ha mai corrisposto alcuna somma di denaro, pur essendo obbligato a

pagare mensilmente 500 euro per il mantenimento del figlio e 200 euro per lei.
Per di più, a seguito del suo allontanamento da casa, ha disdetto il contratto di affitto e svuotato immediatamente la casa portando via tutti i mobili, compresi quelli del figlio.
La signora I ha poi rivisto il marito davanti alla scuola del figlio, nel luglio 2016, e anche in quel contesto lui l'aveva insultata e offesa davanti a uno dei bidelli dell'istituto.
Infine, in merito alla relazione padre -- figlio, ha specificato come questa sia a tutt'oggi praticamente inesistente, anche perché il bambino, oltre ad assistere a molti degli episodi narrati fin qui, veniva spesso insultato dal papà in lingua rumena negli anni della coabitazione.
G ed E, madri di due amichetti di M 1 ,
hanno riferito di aver raccolto le confidenze della vittima più o meno a partire dal 2015. Stando alle loro concordi testimonianze, infatti, F meditava già da quell'epoca di separarsi dal marito perché questi la maltrattava spesso. In particolare, la donna aveva raccontato loro delle frequenti minacce di morte, del controllo che lui pretendeva di esercitare sul suo telefono e sul *computer,* nonché dei divieti di utilizzare la doccia o la luce in casa per contenere i consumi. Inoltre, la teste P ha rammentato di aver appreso anche della violenza fisica inferta nel 2012 alla vittima, mentre la teste N ha detto di aver visionato il video già menzionato, divulgato da 1 con l'intento di denigrare la moglie. Peraltro, lei aveva personalmente aiutato la vittima nel momento in cui era andata via di casa, procurandole un alloggio temporaneo per sé e per il figlio.
Z S vicina di casa della coppia quando ancora vivevano a Roma,
ha affermato di aver più volte consolato l'amica F che le confidava piangendo delle liti e delle percosse subite dal marito già a quel tempo. In un caso, il marito della S aveva anche chiamato N al telefono per chiedergli spiegazioni circa i maltrattamenti subiti dalla compagna, e questi avrebbe ammesso le aggressioni dicendosi dispiaciuto.
La testimone ha poi appreso per telefono dalla vittima dei problemi familiari perduranti anche dopo il trasferimento a Milano, con

particolare riguardo alle minacce da parte dell'imputato e delle restrizioni imposte in casa.
V C, psicologa presso un consultorio familiare, ha conosciuto la persona offesa nel mese di aprile 2015, e ha tenuto con lei circa quattro, cinque incontri perché la donna aveva richiesto il loro sostegno in quanto gravemente preoccupata per la situazione conflittuale con il marito e per il benessere del figlio. F le è apparsa fortemente vessata dalla propria condizione e piuttosto frustrata dalla dipendenza economica nei confronti del marito N . Dai suoi racconti è emersa una frequenza sistematica di controlli da parte dell'imputato e di conseguenti contrasti fra loro, tanto che lei stessa ha suggerito una consulenza legale alla paziente.

Passando adesso alla disamina della documentazione acquisita dal Tribunale su consenso delle parti, oltre alla sentenza di separazione già citata e al certificato di matrimonio relativo alla coppia, si menziona la certificazione di pronto soccorso rilasciata alla vittima nel marzo 2012, in relazione all'episodio dell'aggressione fisica narrata, nonché il biglietto scritto dal bidello che, nel mese di luglio 2016, aveva assistito all'aggressione verbale dell'imputato verso la vittima, pur non avendone compreso il contenuto.
Infine, vi sono i report elaborati dalla dr.ssa C in esito alle sedute svolte con la vittima, da cui emerge lo stato di grave ansia in cui la donna versava in correlazione agli atteggiamenti aggressivi e violenti del marito, nonché il suo bisogno di porre fine all'unione matrimoniale anche per tutelare la serenità del figlio, unitamente alla spiccata paura di affrontare con il marito questa sua decisione.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, in ordine al reato in rubrica ascritto, per le ragioni che saranno di seguito chiarite.
In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita in dibattimento dalla persona offesa, la quale ha ricostruito la propria vicenda personale e familiare con

precisione e completezza, senza tralasciare i particolari afferenti ai singoli episodi individuati all'interno della contestazione, pur manifestando autentico scoramento per la situazione in cui è stata costretta a vivere per anni, e cedendo spesso all'emozione e al pianto nel corso dell'esame.

Il quadro dettagliatamente ricostruito dalla persona offesa combacia esattamente con la tessitura normativa dell'incriminazione per cui è processo, evidenziando una condizione di palese prostrazione psicologica in cui è stata ridotta la donna a seguito e per effetto dei reiterati soprusi subiti dall'imputato, veicolati non solo dai frequenti insulti e dalle minacce di morte, oltre che da qualche aggressione fisica *strido sensu* intesa, ma soprattutto da un ossessivo controllo su di lei e da una sistematica invasione dei suoi spazi di libertà e di autodeterminazione, strutturalmente orientati a svilirne T auto-stima e sminuirne costantemente la personalità.

Tale argomentazione viene ulteriormente corroborata in virtù di quanto sistematicamente ribadito dalla Corte di legittimità: "z7 *delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo"*[1] [2]. Il che vale, *a fortiori,* se si rammenta che l'ipotesi in questione *"può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato""*[1].

La versione dei fatti riportata dalla vittima si radica, peraltro, su una serie di riscontri esterni univoci, dei quali è bene far menzione in questo passaggio argomentativo. Sul punto rilevano, ad esempio, le certificazioni di pronto soccorso concernenti l'aggressione fisica subita dal marito nel mese di marzo 2012, ma soprattutto le indicazioni sintomatiche riportate dalla dottoressa V C , che ne anche dato ampio conto in sede di esame dibattimentale.

Inoltre, il Tribunale non può fare a meno di osservare la sostanziale linearità e univocità delle testimonianze acquisite dalle persone che hanno frequentato la famiglia della persona offesa in costanza di matrimonio: tutte le dichiarazioni, per vero, riportano i medesimi accadimenti emblematici dello *status* di vessazione psicologica in cui versava la vittima a causa dei comportamenti del marito.

La pregnanza probatoria degli addentellati istruttori fin qui enucleati si impone, *a fortiori,* se si considera che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, *"le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"*[3].

Né, d'altra parte, l'attendibilità della testimonianza in analisi può ritenersi inficiata dal dato per cui F I si sia costituita parte civile nel

presente procedimento, alla luce di tutti gli indicatori di piena credibilità intrinseca ed estrinseca fin qui sottolineati.

Il contesto maltrattante messo a fuoco nel corso del presente dibattimento assume caratteri di evidenza e trasversalità nello spazio e nel tempo, com'è desumibile, ad esempio, dalla deposizione di Z S la quale ha precisato che le condotte di sopraffazione fisica e psicologica perpetrate dall'attuale imputato sarebbero state intraprese anche prima del periodo in contestazione, e avrebbero colpito la sensibilità dei vicini della coppia I anche loro di nazionalità rumena, tanto che il marito della teste avrebbe anche cercato di parlarne direttamente con l'amico N . Tanto più che non solo le aggressioni in analisi sono spesso accadute alla presenza del figlio minore M , come ha precisato la persona offesa, ma lo hanno sovente coinvolto in prima persona: da qui il Tribunale reputa

effettivamente sussistente sul piano empirico la circostanza aggravante specificamente contestata.
Tutti i dati fin qui enucleati consentono di escludere, con ragionevole certezza, che le condotte del soggetto agente siano riconducibili entro un contesto di mera conflittualità familiare, penalmente irrilevante, come pure prospettato dal difensore nelle sue conclusioni.
Da ultimo, è certamente dimostrata la consapevolezza circa la portata vessatoria delle aggressioni perpetrate ai danni della vittima in capo all'imputato nell' *et nunc,* deducibile dalla loro protrazione nel tempo oltre che dalle modalità di estrinsecazione delle singole azioni lesive della personalità della donna offesa, in quanto *"nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate.*

Una volta accertata - oltre ogni dubbio ragionevole - la responsabilità di I N in ordine a tutti all'addebito in epigrafe, lo stesso deve essere condannato alla pena di giustizia.
Sotto tale profilo, rileva anzitutto la sicura esclusione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non sono emersi elementi idonei a suffragarne l'esistenza. Al contrario, l'ampia estensione cronologica delle condotte penalmente rilevanti, nonché la loro tendenziale "bi-direzionalità" nell'ambito del nucleo familiare, e ancora l'osservazione dei comportamenti postumi dell'imputato che a tutt'oggi manifesta un palese disinteresse nei riguardi del figlio M , oltre che inadempienza sistematica dei propri doveri familiari a seguito della separazione depongono in senso diametralmente opposto a tale riconoscimento.

Per quanto attiene, dunque, più da vicino il trattamento sanzionatone concretamente applicabile, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 c.p. - per come fin qui declinati- si stima equo irrogare nei confronti dell'imputato una pena finale pari a due anni e sette mesi di reclusione.

La stessa è stata determinata partendo da una base pari ad anni due e mesi cinque di reclusione, aumentata in ragione dell'aggravante addebitata in misura di ulteriori mesi due di reclusione.
La fissazione di una base di pena non esattamente coincidente con i valori minimi edittali si giustifica in virtù del concreto disvalore delle condotte complessivamente valutate.

All'attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex lege,* la condanna dell'imputato alle spese processuali.

In più, nel caso *sub indice,* discende per lepure anche l'obbligo a suo carico di risarcire i danni, cagionati alla parte civile costituita sia in proprio, sia in quanto esercente la potestà sul figlio minorenne.
In particolare, il Giudice stima equo liquidare la somma di euro 12.000, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale derivante dalle violenze fisiche e psicologiche patite da F b e dal piccolo M che ha spesso
assistito ai maltrattamenti per cui è causa. Si tratta, per vero, di un danno alla persona *strido sensu* inteso, tanto che - come ha sistematicamente evidenziato la Corte di legittimità - "/a *valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene*

4 Cass.. sez. VI, n. 15146 del 19 marzo 2014.

---

[1] Cass., sez. VI, n. 15147 del 19 marzo 2014.

[2] Cass., sez. VI, n. 13422 del 10 marzo 2016. In motivazione, la Corte ha precisato come il termine "maltrattare" non evoca in sè la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 572 c.p.

[3] Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012.

l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato"[5].

La valutazione sottesa a tale quantificazione ha pertanto tenuto conto della gravità, della durata e della reiterazione delle aggressioni, ma soprattutto delle ripercussioni che le stesse hanno

ingenerato nella sfera personale della vittima, sia come donna sia come madre, per come sono emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In questo senso, è stato preso in considerazione il fatto che la parte lesa si sia trovata nella necessità di chiedere un sostegno psicologico specifico, oltre a dover rimediare ospitalità nell'immediatezza del proprio allontanamento dalla casa familiare, perdendone subito l'utilizzo, cosi come di tutti i mobili che vi erano all'interno.
I pregiudizi - in termini di *pecunia doloris* - connessi a questa condizione sono stati commisurati alia estensione cronologica delle condotte, all'età giovane della persona offesa e addirittura "tenera" del figlio minore.

Da ultimo, l'imputato è anche condannato a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e difesa nel presente giudizio che sono state qui liquidate in conformità ai valori medi indicati dal DM 55/2014 per le singole fasi procedimentali, sempre con riferimento alle cause patrocinante dinanzi al Tribunale Monocratico.
Nello specifico sono stati calcolati 300,00 euro per la fase di studio della controversia, 300,00 euro per quella dell'introduzione e della costituzione in giudizio, 800,00 euro per la fase istruttoria e 600,00 euro per quella decisoria. Si calcolano dunque euro 2000 a titolo di spese legali, a cui vanno aggiunti gli accessori previsti dalla legge, ossia il 15% per spese forfettarie, e i contributi IVA e CPA. La cifra complessiva dovrà essere restituita dall'imputato allo Stato anticipatorio, atteso che F I è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in atti.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

I N colpevole dell'imputazione ascritta, e per l'effetto lo

CONDANNA

alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

I N al risarcimento di tutti i danni nei confronti della parte

Civile I E - costituita sia in proprio sia in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio

minore I M , quantificati in complessivi euro 12.000.

Condanna, inoltre, l'imputato a corrispondere alla parte civile sopra menzionata le spese di costituzione e difesa in giudizio, computate in complessivi euro 2000 euro oltre IVA - CPA e 15% di spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato anticipatorio.

Milano, 24.10.2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

in data 24 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

R A generalizzato come da allegato difeso d'ufficio dall'avv. N S

IMPUTATO

dei reati indicato nel l'allegato

Tribunale di Milano

- Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari -

| DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO IMMEDIATO

i - artt. 453 c ss. c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano

letta la richiesta presentata dall'ufficio del pubblico ministero e depositata in data 21.6.2018 diretta ad ottenere l'emissione di decreto di giudizio immediato nei confronti di:

- **R A (**), nato in 1973 (parla e comprende la lingua italiana), res. in , elettivamente domiciliato presso studio del difensore di fiducia;

  difeso di fiducia dall'avv. del Foro di , con studio

attualmente sottoposto alla misura di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* - con la prescrizione di tenere dalle persone offese una distanza di almeno 300 metri - dal 06.06.2018

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dagli artt. 94, 572 e 61 comma 1, nr. 11 *quinquies* c.p., poiché, in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie **Z U**, e la figlia **R 4** , (nata a il

2003) costringendole a vivere in uno stato di abituale sofferenza, mediante le condotte sotto indicate:

- reiteramene offendeva l'onorabilità della moglie convivente con le espressioni quali: "NON SEI BUONA A FARE NIENTE, L'UNICA COSA CHE SAI FARE E' L'AMORE, PER IL RESTO NON SERVI A NIENTE" e della figlia R A M; ’ definendola una stupida, non buona a studiare, ed anche, in una circostanza, rivolgendole la frase: "TI GIURO CHE DA GRANDE FARAI LA PUTTANA, DA GRANDE" ed inoltre in data 03.06.2018 dopo che la moglie lo invitava a non mettersi alla guida dell'autovettura loro in uso a causa del suo stato di alterazione psicofisica dovuta all'ingestione di bevande alcoliche, la minacciava mimando il gesto di scagliarle addosso una sedia, la minacciava di ucciderla impugnando con un coltello e la ingiuriava dicendole, alla presenza dei figli, frasi di questo tenore "PUTTANA, PAZZA, STUPIDA" e poi, rivolgendosi direttamente alla figlia **R**, dicendole "TUA MADRE E' UNA PUTTANA", da ultimo colpiva Z con pugno al volto causandole le lesioni infra indicate, le strappava i capelli e urlava nei confronti della figlia la frase espressione '"CHE CAZZO MI GUARDI"; successivamente lanciava contro la figlia R A M una bottiglia di ketchup, colpendola alla schiena, e un accendino, colpendola al volto, tentava di difendere la sorella, e da ultimo mimava, alla presenza dei Carabinieri intervenuti, il gesto del taglio della gola indirizzato alla moglie.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno della figlia minorenne R ,
nata a

2003 ed in presenza del figlio R D nato 2005

Commesso in f (MI) dall'anno 2012 al 03.06.2018 **8) Del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'articolo 576 nr. 5 e 61 comma 1, nr. 11 *quinquies***

c.p., poiché, con la condotta indicata al Capo A), cagionava a **Z U;**

legalmente

legalmente

1983, res. in
2003, res. in

2005, res. in

PP.OO.:

- Z nata in
- **R** nata a rappresentata dalla madre Z
- , nato a ' rappresentato dalla madre Z

una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo, segnatamente un: "TRAUMA ' CONTUSIVO MANO DX, COLPO DI FRUSTA RACHIDE CERVICALE CONTUSIONE ZIGOMO DX TRAUMA EMOTIVO", giudicata guaribile da personale sanitario in giorni 10.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro l'incolumità personale, alla presenza di minori di anni 18, ovvero i figli R e R D .

il
03.06.2018
Commesso in

Rilevato che la presente richiesta può essere accolta in quanto sussistono tutti i presupposti indicati dalla legge per uno scrutinio positivo della medesima. Infatti:

- l'istanza veniva presentata entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., avvenuta in data 4.6.2018;
- la prova della riconducibilità del fatto-reato all'imputato appare evidente, all'esito della valutazione degli elementi desumibili dal verbale di arresto, dalla conoscenza diretta dei fatti da parte delle persone offese e delle altre persone informate sui fatti, dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti, dalle annotazioni di servizio della P.G. e dalle dichiarazioni rese all'udienza di convalida da parte dell'imputato;
- sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova l'imputato veniva interrogato dal giudice in data 6.6.2018.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. : chiede previa riqualificazione del fatto di cui al capo a) in minacce, la condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione;

DIFESA: chiede l'assoluzione del suo assistito.

_ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo si incardinava a seguito di emissione da parte del G.U.P. presso il Tribunale di Milano del decreto di rinvio a giudizio del prevenuto perché rispondesse dei reati di cui in epigrafe davanti a questo Tribunale.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale;

in esito venivano rassegnate le conclusioni sopra riportate ed il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in udienza mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si stima il prevenuto colpevole del reato di lesioni come da dispositivo essendo stata raggiunta prova della sua penale responsabilità, viceversa dal compendio probatorio non si stimano emersi elementi indicativi della sua colpevolezza in ordine al reato di cui al capo a) per i motivi che si vanno ad esporre.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

La p.o. in udienza riferiva che avrebbe voluto *"ritirare"* la denuncia sia perché i rapporti con il marito erano *"buoni",* sia in ragione del fraintedimento occorso con l'ufficiale di P.G. che aveva redatto la denuncia, lasciava intendere a motivo delle difficoltà linguistiche, di modo che passava ad esporre i fatti.

Affermava che gli episodi incresciosi erano stati solo due e si erano verificati il primo nel 2008, quando lei aveva inoltrato altra denuncia, il secondo nel 2018 ed aveva dato luogo all'arresto del marito; tralasciando il primo per il quale non è processo, deve dirsi che, con riguardo al secondo, che lo stesso aveva avuto luogo in quanto il prevenuto aveva abusato di sostanze alcoliche, motivo per il quale in verità a detta della p.o. si era verificato anche il precedente accadimento del 2008; precisava che era stata

lei ad aver dato motivo al marito di dispiacersi e si comprende che, secondo quanto riferito dall'odierna parte lesa, se il suo partner non si fosse *"ubriacato"* la sera dell'accaduto non sarebbe avvenuto nulla;

quanto agli anni intercorsi tra l'episodio del 2008 e quello del 2018 dichiarava che vi erano stati litigi nel corso dei quali l'animosità era stata manifestata da lei stessa e che quindi vi erano stati alterchi verbali connotati da reciprocità.

Rebus sic stantibus deve ritenersi che, prima ancora della carenza dell'elemento soggettivo del reato evidente a motivo della circostanza che i fatti sarebbero avvenuti solo quando il marito aveva abusato di sostanze alcoliche, di modo che i comportamenti tenuti avevano costituito una forma di sfogo, evidente quindi la carenza dell'elemento soggettivo,

difetti l'elemento materiale del reato atteso che sarebbero avvenuti solo dei litigi connotati da reciprocità delle manifestazioni di animosità; a tale considerazione deve aggiungersi che, secondo quanto dichiarato dalla p.o., durante tutto il suo matrimonio gli episodi richiamati sarebbero stati solo due.

Evidente la difformità con il tenore dei fatti descritti nel capo di imputazione sub a); il Tribunale deve basarsi sulle risultanze dell'istruttori a svolta nel corso della quale la teste è stata ammonita in ordine all'impegno assunto di riferire il vero.

La possibilità che vi sia stato un fraintendimento al momento della denuncia per la scarsa padronanza della lingua italiana, così come la valutazione relativa al fatto che i rapporti tra le parti sono al momento sereni e che la p.o. si è mostrata desiderosa solo di ricomporre la sua famiglia, inducono ad adottare la decisione di cui al dispositivo.

A quanto esposto si stima doversi aggiungere, sotto il profilo strettamente giuridico, che, nel settore penale vige la presunzione di non colpevolezza in base al quale ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna deve essere raggiunta prova della commissione del fatto *"al di là di ogni ragionevole dubbio"* come affermato dalla Suprema Corte: tanto

non è emerso con assoluta certezza per cui si adotta la decisione di cui al dispositivo.

Per quanto riguarda poi i fatti afferenti all'episodio contestato sub b), l'odierna vittima del reato ammetteva che il marito le aveva procurato le lesioni refertate con prognosi pari a giorni trenta, solo precisava che a dispetto delle indicazioni fornite dai sanitari si era recata al lavoro già il giorno dopo, dato di trascurabile importanza ai fini del decidere.

dai dati sopra riportati discende sotto il profilo giuridico il raggiungimento della prova del relativo fatto oggettivo, nonché quella dell'elemento psicologico del medesimo delitto, posto che il tipo di lesioni riportate dalla p.o., nonché l'entità delle stesse risultano indicative della volontarietà del fatto.

DETERMINAZIONE DELLA PENA

Valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si ritiene equo comminare quella di mesi sei di reclusione.

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue *ex lege.*

La condotta tenuta dall'imputato in quanto reiterata nel tempo induce a non concedere i benefici di legge; dagli atti risulta peraltro che la pena è stata pressoché già scontata nel corso del periodo di applicazione della misura.

Si è indicato quale termine di deposito della motivazione quello di cui al dispositivo, in quanto stimato congruo.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

R A dal reato ascritto sub a) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt.533 - 535 c.p.p.

dichiara

R A colpevole del reato di cui al capo b) e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Termine gg.90.

Milano 24.10.2018.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Pia Bianchi

PASSATO IN GIUDICATO
il 9/03/2018
IL CANCELLIERE
dr.ssa Daniela COPPOLINO

VI Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
il 11 DIC 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione direttissime

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, sezione V penale, nella persona del Giudice Zamagni Anna Maria, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

PRESENTE
Nel procedimento penale nei confronti di: F T
nato a J 1963

Difeso di ufficio dall'avv.

imputato

In ordine al reato p, e p. dall'alt 612 bis co, I e II c.p. perché molestava la ex compagna A

M dopo la cessazione del rapporto , e una volta scoperta la nuova relazione della vittima con altra persona, sostando ripetutamente sotto casa sua, cercandola al telefono 30 - 50 volte al giorno, scagliandole contro una bicicletta, stappandole dalle braccia la figlia minore , nata nel 2008 , minacciandola di morte e di portarle via la figlia, apostrofandola “troia”

Milano, 10 giu 2018 - 18 giu 2

CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:

emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela

MOTIVAZIONE

Rilevato che:

- L’imputato è stato arrestato in flagranza del reato di cui al capo di imputazione per il quale è stato convalidato l’arresto e applicata misura non detentiva revocata all’udienza del 10.9.2018;

all’udienza del odierna la persona offesa ha dichiarato di voler rimettere la querela, remissione accettata dall’imputato personalmente

considerato che:

- il delitto di cui all'art. *612-bis* co. 1 c.p., così come contestato, è perseguibile a querela rimettibile in sede processuale in assenza della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 612 comma 2 c.p.;

ritenuto pertanto che:

- sussistono tutti i presupposti per dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela;

P. Q. M.

Visto l'art. sM-c.p.p.

T. per essere il

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato F reato estinto per intervenuta remissione di querela

Milano, il 29.10.2018

PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA INTEGRALE ALL'UDIENZA EX ART. 545 2° C. C.P.P,

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione V Penale
dr.ssa Anna Maria Zamagni

N. 7190/15
R.G.GIP
N. 12205/18 Sent.
N. 2635/15 R.G.N.R.

N. 2419/18 R.G.Trib.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Milano - Sez. V Penale, nella persona del Giudice Anna Maria Zamagni ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di
E C nato a ,1964, difeso di fiducia dall'avv.
(nomina del 9 aprile 2018)-PRESENTE
Elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. di fiducia, in 1

IMPUTATO

1) **del reato p.e.p dell'art. 572 c.p. perché maltrattava la moglie, M R anche in presenza della figlia C E costringendola a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali di ogni genere. In particolare, la ingiuriava con epiteti quali : "sei una mantenuta di merda, ti lascio nella merda, non vali un cazzo sei una pezza di merda", la**

minacciava proferendo frasi del tipo: "sto spaccando questo per non spaccarti la testa a te", "io me ne vado di qui solo dopo una sentenza scritta al contrario rimango qua e ti faccio morire"; in una circostanza, la colpiva con uno schiaffo alla testa facendola cadere a terra cagionandole una "frattura della VI, VII, Vili, IX costa sx", lesioni meglio descritte nel referto medico in atti e giudicate guaribili in gg 5.
In Milano fino al mese di marzo 2016.

2) del reato p.e.p dagli artt. 576 co. 1 n. 5, 577 co. 2, 585 e 582 c.p. perché cagionava alla moglie, M R lesioni quali: "frattura della VI, VII, Vili, IX costa sx", meglio descritte nel referto in atti e giudicate guaribili in gg. 5, colpendola con uno schiaffo alla testa e facendola cadere a terra; con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato di cui al capo 1) In Milano il 31.12.2014

4) del reato p. e p. dall'art. 494 c.p., perché, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un altrui danno, sostituendo illegittimamente la propria persona con quella della moglie, M R attivava telefonicamente un contratto di erogazione luce e gas, presso la società "ENI", con addebito diretto sul conto corrente bancario della moglie. In Milano il 5.08.2014

I.) Parte civile costituita:
R M nata a 1960 ed ivi residente alla Via
difesa di fiducia dall'avv. (nomina del 10.01.2018)

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PM: in relazione al capo 1 e al capo 4) chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; in relazione al capo 2), esclusa l'aggravante contestata per aver commesso il fatto in

occasione della commissione del reato di cui all'art 572 c.p, ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato e, ritenute concedibili le attenuanti generiche, ne chiede la condanna alla pena di mesi due di reclusione.

La difesa della parte civile: chiede che il Giudice, affermata la responsabilità penale dell'imputato per i fatti a lui ascritti e dettagliatamente indicati nel capo d'imputazione che si richiama ed applicatagli la pena di giustizia, voglia altresì pronunciare condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla M R che vengono quantificati nella misura di € 100.000,00 o comunque in quella somma che verrà ritenuta di giustizia con assegnazione di una provvisionale nei limiti del danno per cui si riterrà raggiuta la prova. Si chiede inoltre che venga dichiarata la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili e che venga pronunciata condanna dell'imputato al pagamento delle spese di assistenza e costituzione di parte civile, come da separata nota.

La difesa dell'imputato: i chiede l'assoluzione dell'imputato
in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 4 ed emettersi sentenza ex. art 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto, in ordine al reati ascrittogli al capo 2);
(avv. si associa alle richieste formulate dall'avv. ; in subordine chiede, in relazione al capo 2), concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II. processo

Con decreto dell' 11 gennaio 2018, il GIP ha disposto il rinvio a giudizio avanti a questo Tribunale dell'odierno imputato in relazione ai fatti di cui ai capi d'imputazione, indicando l'udienza del 18 aprile 2018 per la comparizione delle parti.

All'udienza fissata, verificata la regolarità delle notifiche, il Tribunale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato e ha dato

atto della presenza della persona offesa, precedentemente costituitasi parte civile. Ha ammesso tutti i testi indicati dalle parti, riservandosi sull'ammissione dell'operatore di Eni gas & Power, teste indicato dalla difesa. Sono stati altresì acquisiti al fascicolo, su richiesta della difesa dell'imputato, il verbale di separazione consensuale e relativa omologa del 15.06.2016, trascrizioni delle proposte di contratto telefonico con Eni Spa del 5.08.2014, bonifico del 30 luglio 2015 effettuato da C E in favore di R M relativo al pagamento delle utenze gas e luce, di cui sono state allegate alcune bollette.

All'udienza del 22 ottobre 2018, il PM ha depositato documentazione medica di Pronto Soccorso integrata con certificati prodotti dalla parte civile; la difesa dell'imputato ha depositato, su accordo di tutte le parti, copia della sentenza di divorzio; è stato acquisito il verbale della querela sporta 1'8 gennaio 2015, ai soli fini della procedibilità.

Alla medesima udienza si è proceduto all'audizione della persona offesa; su accordo delle parti, il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione del teste e ha sciolto la riserva in merito al teste operatore Eni gas & Power, non ammettendone l'escussione poiché ritenuta superflua alla luce della documentazione acquisita.

All'udienza del 29 ottobre 2018 si è proceduto all'esame dei testi . Su accordo delle parti, il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione del teste

L'imputato si è sottoposto all'esame.

Nel corso dell'udienza sono stati acquisite due fotografie ai testi e all'imputato, alcune mail del 2012-2015 scambiate tra l'imputato e la persona offesa nonché sentenza di non luogo a procedere del GIP di Milano dell'11.01.2018 con riferimento al reato p.e.p dall'art. 3 della 1. n. 54 del 2006 in combinato disposto con l'art. 12 sexies della 1. n. 898 del 1970 e con l'art. 570 c.p..

Le parti hanno quindi discusso e rassegnato le conclusioni sopra riportate; il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza.

Le imputazioni

All'odierno imputato sono state contestate tre diverse fattispecie di reato.

In particolare, il capo 1) descrive una serie di condotte quali, mortificazioni, vessazioni morali e fisiche, ingiurie e minacce tali da configurare il reato di cui all'art 572 c.p.. Con il capo 2) si contesta all'imputato la fattispecie di lesioni personali aggravate poiché in data 31 dicembre 2014, colpendo la consorte con un schiaffo, la faceva cadere a terra provocandole una *"frattura della VI, VII, Vili e IX costa sinistra"*.

Il C è altresì imputato, capo rubricato sub 4), per il reato di sostituzione di

persona con riferimento ad un episodio verificatosi in data 5 agosto 2014 poiché sostituiva illegittimamente la propria persona a quella della M: al fine di concludere telefonicamente un contratto per la fornitura di luce e gas con la società Eni, con addebito diretto sul conto corrente bancario della moglie.

Originariamente vi era un capo 3) in ordine al quale il GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, acquisita agli atti, e relativa all'omesso versamento del mantenimento alla M previsto dal provvedimento presidenziale emesso in sede di separazione.

La ricostruzione dei fatti

La ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della valutazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati ascritti, è avvenuta sulla base delle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dell'esame dell'imputato nonché alla luce della documentazione acquisita.

Prove dichiarative

Testimonianza della persona offesa

M R oggi divorziata dall'imputato per effetto dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2018(c/r *sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio),* ha riferito di aver contratto matrimonio con il C nell'anno

2002; dall'unione è nata una figlia, G La M: ha altri due figli, G M; e G nati da due precedenti relazioni.

La persona offesa ha dichiarato che la relazione con il C: si è protratta per

quasi vent'anni, *"di cui 15 trascorsi abbastanza bene" (cfr esame Mi ■ pag 3),* sino a quando nel 2012 la stessa ha detto di aver notato un cambiamento nell'atteggiamento dell'ex marito, a propria opinione riconducibile alla morte del padre, circostanza che avrebbe inciso profondamente sulla personalità dello stesso.

La persona offesa ha riferito che da quell'anno i litigi si erano fatti sempre più frequenti ed erano causati anche da motivi bagatellari; nel corso delle discussioni l'imputato aveva proferito frasi quali, *"sei una pezza di merda, non vali un cazzo, sei una mantenuta",* minacce del tenore"// *lascio nella merda"* e usava tirare oggetti *"nel nulla, non a me "(cfr esame persona offesa- pag. 5).*

Nel corso dei litigi, ha raccontato la M *"lui mi insultava e io a volte gli rispondevo male pure io e a volte no, dipendeva dalle volte, a volte lasciavo perdere e me ne andavo, prendevo e uscivo e le altre volte lo faceva lui, prendeva e usciva durante il litigio " (cfr esame M' - pag. 11).*

La M ha escluso che il C abbia mai usato violenza fisica nei suoi confronti,

se non in un'unica occasione, il 31 dicembre 2014.

In particolare, in seguito all'ennesimo litigio, la persona offesa aveva lanciato a terra il tablet e il computer dell'imputato che le aveva tirato un ceffone con la mano sinistra. In seguito alla schiaffo, la M aveva perso l'equilibrio ed era caduta su una poltrona con un bracciolo di legno ove aveva sbattuto la cassa toracica. La persona offesa veniva così portata al pronto soccorso dalla figlia; ivi era stata riscontrata una *"probabile infrazione costale sx in policontusa "* e indicata una prognosi di 20 gg *(cfr verbale totale di pronto soccorso del 31 dicembre 2014-1 gennaio 2015).*

In quell'episodio era a casa unicamente la figlia G

Dopo tale evento il C aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale;

la persona offesa quindi, gli aveva mandato alcune mail al fine di farlo ritornare e \ desisteva attesa l'assenza di risposta *(cfr verbale esame M —pag. 17; mail 2014- \ 2015).*

Qualche mese dopo, all'inizio dell'anno 2015, la persona offesa, contattata dalla banca per avvertirla che il conto corrente era in passivo, si era avveduta della circostanza che sul conto a lei intestato vi era un ordine di pagamento per le bollette della luce e del gas in ragione di un contratto precedentemente stipulato con Eni a suo nome.

A richiesta aveva ricevuto copia del contratto dal quale era emerso che lo stesso era stato precedentemente stipulato dal C

La M ha precisato che in precedenza, sebbene le utenze fossero a lei intestate, al pagamento aveva sempre provveduto l'odierno imputato, mediante bollettini postali e che in via generale mensilmente lo stesso provvedeva ad effettuare il versamento di somme di denaro sul detto conto corrente.

Con bonifico del 30 luglio 2015 il C aveva versato alla M la somma
necessaria al fine di saldare le bollette rimaste insolute.

Dopo l'estate del 2015, la coppia aveva dato avvio al procedimento di separazione consensuale.

Testimonianze dei figli: G , G e G

Le testimonianze dei tre figli possono essere trattate congiuntamente attesa la convergenza di quanto dichiarato dagli stessi.

I tre figli hanno descritto il rapporto tra i genitori come un legame caratterizzato da una forte conflittualità e contraddistinto da litigi, ove entrambi esternavano la propria rabbia con urla e insulti; i litigi, difatti, *"erano sempre bidirezionali, si scontravano spesso" (cfr esame F -pag. 13), "bilaterali sempre" (cfr esame*

G ~P^{a}g- 18), avvenivano *"con grandi urla e spesso con mia mamma che dopo il litigio usciva di casa, questa era una modalità tipica del litigio. Usciva di casa e tornava dopo qualche ora" (cfr esame —pag. 11).*

Le discussioni si erano sempre limitate ad aggressioni verbali: *"si scontravano spesso, mai venendo a contatto, cioè non si sono mai venuti addosso in quella maniera come a dicembre, come il 31 dicembre " (cfr esame b ~pag 13).*

D'altra parte a loro era apparso che la relazione in tal modo avesse un proprio equilibrio, considerato che *"magari il giorno dopo* (n.b il litigio) *era praticamente dimenticato" (cfr esame pag. 11), "poi magari il giorno dopo d'amore e d'accordo come sempre" (cfr esame G -pag. 19).*

I tre testi hanno dichiarato di non aver assistito personalmente all'evento verificatosi il 31 dicembre 2014; unicamente la figlia G era in casa ma era intervenuta solo in un momento successivo, quando la madre era già a terra e lamentava il dolore in seguito alla caduta sulla poltrona; tutti hanno sentito le versioni contrastanti sia della persona offesa, che aveva sin da subito addebitato la caduta ad una spinta del C sia

dell'imputato che, invece, aveva sostenuto una caduta accidentale della M

Dall'esame dei figli è emerso che la persona offesa *"spesso enfatizza "* i propri racconti *(cfr esame* i e spesso *"diceva che stava male e poi magari dicendolo tante volte poi nessuno gli crede " (cfr esame - pag. 13).*

Esame dell'imputato

Il C ha riferito che già nel 2012, concordemente con la M aveva tentato

di dare avvio ad una procedura di separazione ma, in seguito a richiesta della persona offesa, aveva deciso di non dare seguito a quanto iniziato.

L'imputato ha descritto, a far data dal 2012, un rapporto caratterizzato da continue separazioni e riavvicinamenti sino ai primi mesi del 2015 ove lui aveva volontariamente lasciato la casa coniugale.

Con precipuo riferimento all'episodio del 31 dicembre 2014 l'imputato ha dichiarato *"o che gli ho dato una sberla, o che gli ho dato una spinta, io questo sinceramente non me lo ricordo, però fatto sta che la caduta è stata causata da me" (cfr esame C ~pag- 25).*

In ordine al contratto con Eni, l'odierno imputato ha riconosciuto di aver concluso personalmente il nuovo accordo con l'intenzione di

risparmiare, atteso che era stato sempre lo stesso ad effettuare il pagamento delle bollette.

In particolare, contattato da ENI sul proprio cellulare e dopo aver notiziario la moglie, aveva concluso il contratto per conto della M atteso che i precedenti erano sempre stati a lei intestati.

Prove documentali

Sono state acquisite agli atti mail relative al periodo 2012- 2015 intercorse tra la persona offesa e l'imputato.

Agli atti vi è altresì sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP di Milano in ordine al reato contestato al capo 3) pronunciata sulla base della prova offerta dei versamenti dovuti.

In data 15 giugno 2016 è stato omologato il verbale della separazione consensuale tra le parti *(cfr verbale di separazione e relativa omologa).*

In data 13 luglio 2018 è intervenuta la sentenza di divorzio *(cfr sentenza di divorzio nr 7957/2018).*

Su accordo delle parti sono stati acquisiti verbali di pronto soccorso del 31 dicembre 2014- 1 gennaio 2015 che attestano *"probabile infrazione costale sx policontusa da percosse da parte del marito "* - prognosi 20 gg.

Sono stati altresì acquisiti: verbale di pronto soccorso dell'1.10.2015 che attesta *"giunge per dolore al fianco sx da diverso tempo, riferisce pregressa fattura della VI, VII, Vili e IX costa sx. In cura per anoressia* prognosi 5 gg; due prescrizioni mediche del 18 marzo 2016.

Con riferimento al contratto concluso con ENI, sono state acquisite le trascrizioni delle proposte di contratto telefonico con ENI del 5.08.2014 *(cfr trascrizioni),* nonché copia dei bonifici effettuati dal C in favore della M in data 30 luglio 2015

mediante il quale è stato effettuato il pagamento delle bollette rimaste insolute, delle quali sono state allegate alcune copie.

Valutazione degli elementi di prova

Mediante l'istruttoria dibattimentale è stata possibile una chiara ricostruzione dei fatti, attesa la piena convergenza degli elementi di prova dichiarativa e documentali entrati nel processo.

I fatti narrati risultano incontestati né alcuna contestazione vi è stata in punto di credibilità dei testi o in ordine alla veridicità dei documenti

acquisiti.
In particolare, tutte le testimonianze hanno fornito una rappresentazione univoca della situazione. La testimonianza della persona offesa descrive sostanzialmente un contesto e degli accadimenti specifici che trovano pieno riscontro sia nelle testimonianze dei figli sia in quanto dichiarato dallo stesso imputato.

I capi di imputazione

Sulla base dei fatti come sopra ricostruiti e provati, si deve riconoscere la penale responsabilità dell'imputato per il solo reato di cui al capo 2), limitatamente a quanto si andrà ad esplicare.

Capo 2) - lesioni personali aggravate

All'esito dell'istruttoria svolta, risulta pienamente provata la penale responsabilità dell'odierno imputato per il reato di cui al n. 2) nei limiti di cui si dirà in proseguio.

L'art. 582 c.p. punisce chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nelle mente.
La norma descrive un delitto d'evento a forma libera che può, pertanto, essere commesso con qualunque mezzo idoneo a determinare una lesione e la conseguente malattia.
L'elemento centrale del delitto di lesioni personali, valevole a connotare il tipo di offesa al bene giuridico dell'incolumità individuale protetta dalla fattispecie incriminatrice e a distinguerlo dalla confinante fattispecie di percosse di cui all'art. 581 c.p., è la malattia.
La nozione di malattia, giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significato processo patologico, anche non definitivo, ossia un'alterazione anatomica che comporti una riduzione apprezzabile di funzionalità (e un processo di reintegrazione), sia pur di breve durata *(cfr. Cass. n. 44026/2014)*.
Lo schiaffo, qualora sia produttivo di malattia, è condotta che rientra nel reato di lesioni *(Cass. pen. Sez. Ili, 30-09-2014, n. 43316)*.

Risulta pienamente provato e incontestato che il 31 dicembre 2014 l'odierno imputato abbia tirato uno schiaffo alla persona offesa; ciò

emerge sia dalle dichiarazioni della M *"si è avvicinato e mi ha tirato questo sberlone" (cfr esame M —pag 7); "ovvio non sapevi che con una semplice sberla mi avresti rotto tre costole " (mail 2 marzo 2015),* sia dalla sostanziale conferma data dallo stesso imputato nel corso del proprio esame *(cfr esame G pag. 25).*

Non vi è motivo di dubitare che la caduta sulla poltrona sia derivata dalla perdita di equilibrio in seguito al ceffone, portando alla collisione tra costato e il bracciolo di legno della seduta. La circostanza trova pieno riscontro, oltre che in quanto dichiarato dal C , in elementi fattuali: l'estrema magrezza della persona offesa, emersa dalle foto acquisite e dalle dichiarazioni dei figli *(cfr testimonianza)*

nonché dalla patologia di cui la stessa soffriva da anni - anoressia, ragionevolmente rende possibile ritenere la perdita di equilibrio come effetto della violenza esercitata dall'imputato, di stazza sicuramente maggiore rispetto a quella della persona offesa *(cfr foto acquisita).*

E' incontestato che la summenzionata caduta abbia determinato lesioni refertate dal pronto soccorso: *"probabile infrazione costale sx in policontusa"* la cui prognosi di guarigione è stata di gg 20 *(cfr referto pronto soccorso 31.12.2014 - 1.01.2015).*

Con riferimento all'elemento soggettivo, il dolo richiesto nel reato *de quo* è quello generico, consistente *"nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima" (Cass. n. 17985/2009).*

È sufficiente a integrare il delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, *"ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi" (Cass. n. 35075/2010).*

Nel caso di specie deve ritenersi integrato anche l'elemento soggettivo, almeno sotto il profilo del dolo eventuale.

E' ragionevole ritenere che il C , sebbene non abbia voluto la caduta e la

susseguente malattia della persona offesa, le abbia prevenute come conseguenza della sua condotta e abbia accettato il rischio del suo verificarsi, attesa l'evidente minoranza fisica della M rispetto alle dimensioni dell'imputato e la forza impressa desumibile dall'entità delle lesioni inferte. Del resto, anche l'irritazione momentanea - *"ero arrabbiato, si questo lo ammetto ero arrabbiato" (cfr esame C -pag. 25)-*

che avrebbe determinato lo schiaffo non sarebbe elemento in grado di escludere la coscienza e volontà del fatto, trattandosi del mero movente dell'azione, della causa psichica della condotta umana, dello stimolo che ha indotto l'autore ad agire, facendo scattare la volontà; al riguardo, è pacifico che il movente dell'azione, pur potendo contribuire all'accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto *(Sez. 1, n. 466 del*

11/11/1993, dep. 1994, Ha., Rv. 196106: '7/ movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento'; in una fattispecie analoga, Sez. 3, n. 14742 del 11/02/2016, P, Rv. 266634: 'Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa'; Sez. 6, n. 5541 del 02/04/1996, To., Rv. 204874).

Contrariamente a quanto richiesto dalla difesa dell'imputato, nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 131 bis c.p.

L'applicazione della causa di non punibilità introdotta recentemente dal legislatore è subordinata al limite di pena edittale previsto in astratto per il reato commesso e alla particolare tenuità del fatto, i cui criteri strutturali sono la particolare tenuità dell'offe e la non abitualità del comportamento.

La particolare tenuità dell'offesa, a sua volta, deve essere connotata da due indici - requisiti: l'esiguità del danno o pericolo cagionato e le modalità della condotta.

Nel caso di specie, si ritengono insussistenti entrambi gli indici: le modalità della condotta appaiono particolarmente gravi proprio per le condizioni di estrema fragilità della N di cui l'imputato era pienamente consapevole; analogamente non può ritenersi esiguo il danno sofferto.

Per la valutazione oggettiva del danno, difatti, occorre analizzare le condizioni della persona offesa e quali conseguenze sono derivate alla stessa dal reato.

La M come è emerso in sede di istruttoria dibattimentale, era in una condizione fisica precaria, sia in ragione della malattia diagnosticatale sia per essere molto magra in ragione del disturbo alimentare del quale soffriva. L'aver praticato violenza in tale condizione impedisce di ravvisare una particolare tenuità del fatto complessivamente inteso, a maggior ragione per la malattia che la condotta violenta ha portato alla persona offesa che, per il trauma contusivo subito alle costole ha dovuto far uso di *"un mucchio di pastiglie per il dolore, poi ho fatto la terapia*

del dolore anche (...) andavo li in ospedale mi facevano una flebo per il dolore, perché non riuscivo proprio a respirare a tutto quanto allora facevo questo, poi va bene, in seguito mi hanno dato anche l'ossigeno " (cfr esame M ~pag. 16).

Pur a fronte di un certificato di pronto soccorso che attesta una solo probabile frattura costale sx, la sintomatologia dolorosa ha portato la persona offesa a rivolgersi nuovamente al pronto soccorso nell'ottobre 2015 e ad effettuare ulteriori approfondimenti strumentali nel 2016 *(cfr verbale di pronto soccorso dell'l. 10.2015 e prescrizioni mediche del marzo 2016).* Pur non essendo stati documentati gli esiti di tali esami è peraltro evidente che le conseguenze della caduta dovuta al comportamento dell'imputato non possa essere considerata di lieve entità.

Capo 1) - maltrattamenti

L'imputato deve andare assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p. poiché il fatto non sussiste.

L'art. 572 c.p. punisce chiunque maltratta una persona della famiglia.

Il reato contestato è un delitto abituale che si connota per una condotta che può comprendere sia atti che costituiscono di per sé reato, sia atti di per sé privi di rilevanza penale. Elemento imprescindibile è la pluralità degli atti, legati tra loro dal vincolo dell'abitualità, cioè dalla continuazione e ripetitività nel tempo.

Ulteriore requisito della condotta è la idoneità offensiva alla lesione dei beni giuridici tutelati - trattandosi di reato plurioffensivo - e individuati nella famiglia in senso lato e nella personalità dell'individuo.

In particolare, si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.

Più precisamente, "zfr *questa fattispecie si richiede che vi sia un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro, il quale, specularmente, ne resta succube. Se le violenze, offese, umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso*

peso e gravità, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato» (Sez. VI, 3 marzo 2009, n. 9531; Sez. VI, 2 luglio 2010, n. 25138).

Con riferimento alla fattispecie concreta, l'istruttoria dibattimentale ha escluso la sussistenza del reato. La stessa parte offesa ha riferito che fino al 2012 *"c'erano discussioni familiari, ma erano discussioni al fine della discussione, senza lancio di oggetti, senza trascendere insomma, nei limiti, poi si sono oltrepassati i limiti"* (cfr pag. 6 deposizione udienza 22.10.2018). Ma anche successivamente al 2012 la stessa parte offesa, come peraltro i figli, hanno descritto un clima teso e caratterizzato da forte conflittualità, anche esasperata con reciproci insulti, ma nulla di penalmente rilevante sino alla sera di capodanno del 2014, quando si è verificato l'episodio di violenza che ha determinato la persona offesa a presentare denuncia: *"si difatti non dico che lui mi ha alzato le mani, mi ha alzato le mani una volta sola, non mi ha mai alzato le mani, è stata solo quella volta, quella sera di Capodanno, però prima va beh c 'era il lancio degli oggetti, però verso cose materiali, non verso le persone, nella mia persona non mi ha mai alzato le mani" (cfr esame* Ai *—pag. 5).*

In altri termini, si evidenzia una convivenza difficile, conflittuale ma non risultano sottolineati neppure dalla persona offesa fatti in grado di realizzare una pregnante offesa della integrità psicofisica della vittima, tali da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione. Basti citare, a solo titolo di esempio, due comunicazioni inviate nel periodo di maggiore tensione nel quale i due coniugi avevano deciso di separarsi per poi ricongiungersi: *"il mio invito ad andartene era una scossa per farti capire quanto mi sentissi sola con le tue assenze e ti incitasse a riflettere che non era giusto comportarti cosi, cercavo un sostegno...un aiuto.. " (cfr mail del 22 febbraio 2012); "sono stata benissimo con te oggi perché abbiamo questi periodi del cavolo? Ti amo e mi manchi" (cfr mail del 25 febbraio 2012).*

La persona offesa, inoltre, ha certamente riferito che a far data dal 2012, nel corso dei litigi era stata ingiuriata con frasi del tenore *"sei una pezza di merda, non vali un cazzo, sei una mantenuta ",* minacciata con *"ti lascio nella merda " "sto spaccando questo per non spaccarti la testa a*

te" (cfr testimonianza M\ —pag- 5) ma, d'altra parte, ha anche confermato di aver spesso reagito *(cfr esame M. - pag. 11)* parimenti anche con insulti *(cfr mail del 3 agosto 2015);* tant'è che gli stessi figli hanno tutti evidenziato la partecipazione attiva di entrambi i coniugi alle discussioni. D'altra parte la M ha riferito di *"discussioni come in tutte le famiglie... però con validi motivi"* (pag. 4 deposizione). Gli oggetti venivano lanciati dal C in momenti di rabbia e particolare tensione ma *"non li lanciava contro di me, no assolutamente".*

Ciò che è emerso, dunque, è un rapporto che ha visto nel corso degli anni un peggioramento, con una prima decisione della coppia di sperarsi poi non portata a termine nel 2012 e il fallimento del tentativo di ritrovare un sereno equilibrio, con esasperazione da parte di entrambi del clima. Il solo episodio penalmente rilevante che si è verificato è quello che ha poi posto fine alla relazione e contestato al capo 1).

Capo 4) - sostituzione di persona

L'imputato deve andare assolto altresì dal reato di cui all'art 494 c.p. perché il fatto non sussiste.

Il reato di sostituzione di persona punisce chi, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona.

Il nucleo centrale della condotta tipica è rappresentato dall'induzione in errore. L'errore altrui è l'evento naturalistico, risultato esteriore connesso alla condotta tipica nella forma della causalità.

La falsa rappresentazione deve essere provocata mediante una delle modalità tassative individuate dal legislatore. Si tratta di un reato cd. a forma vincolata.

La sostituzione della propria all'altrui persona consiste in un atteggiamento idoneo a lasciar credere a taluno che l'agente sia un'altra persona e detta sostituzione deve essere illegittima.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di ingannare altri sull'identità della propria persona mediante una delle modalità tassativamente indicate. Si richiede anche il dolo specifico consistente nel procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, essendo

irrilevante che il fine perseguito dall'agente venga effettivamente raggiunto.

Il delitto si consuma con la induzione in errore, senza che debba aversi il conseguimento del vantaggio o la verificazione del danno.

Nel caso di specie si deve escludere che la condotta dell'imputato consistente nell'aver utilizzato il nome della moglie convivente per attivare telefonicamente un contratto di erogazione luce e gas, con addebito diretto sul conto corrente bancario della stessa, possa configurare la fattispecie astratta contestata.

Effettivamente il C aveva utilizzato l'identità della moglie al fine di

concludere il contratto con Eni, così come è emerso dalle trascrizioni relative alla proposta di contratto telefonico in data 5 agosto 2014, dalle dichiarazioni della persona offesa nonché dello stesso imputato.

In ogni caso, mancano alcuni degli elementi costitutivi del reato.

In primo luogo, la giurisprudenza richiede che la condotta sia idonea a creare dubbi circa l'identità personale, in mancanza verrebbe meno il suo significato offensivo; ebbene, è evidente che tale dubbio non possa essere sorto nell'operatore, atteso che il *C* aveva dichiarato di essere una persona con nome femminile con

incontestata voce maschile; venendo meno, così anche l'evento naturalistico dell'induzione in errore, elemento costitutivo del reato, la cui mancanza non consente la realizzazione dell'ipotesi criminosa nella sua completezza.

Sul punto il C nel corso dell'esame, ha chiarito che essendosi esso stesso

sempre occupato della gestione e del pagamento delle bollette, tra l'altro già precedentemente intestate alla moglie, al fine di poter provvedere alla stipula di nuove condizioni, pur non avendo nascosto la propria identità all'operatore, per l'efficacia del

contratto e ai fini della registrazione aveva dovuto dichiarare il nome della M affinchè anche il nuovo contratto permanesse in capo al lei.

La stessa M ha confermato che le bollette *"sono sempre state intestate a me" e* che *"nel momento in cui è arrivato il signor C le*

pagava lui" "abbiamo lasciato
tutto com'era " (cfr esame M - pag. 19), ammettendo di non conoscere né le condizioni contrattuali precedenti né quelle nuove, tanto da non saper dire se fossero più o meno vantaggiose. D'altra parte il conto corrente della M era stato alimentato sempre e solo dal C

Nel caso di specie non è altresì ravvisabile l'elemento soggettivo e, in particolare, il dolo specifico, attesa l'assenza di alcun vantaggio in capo al C e di alcun
danno in capo alla M
Il C aveva pattuito che il pagamento avvenisse mediante prelievo dal conto
corrente della persona offesa ove *"il mio ex marito tutti i mesi mi versava i soldi per fare la spesa"(cfr. esame M -pag- 18).*
Lo stesso aveva provveduto con bonifico del luglio 2015 *(cfr bonifico)* al pagamento delle bollette relative al periodo in cui lo stesso era uscito da casa *(cfr bollette)* e quindi, presumibilmente non aveva più effettuato i bonifici sul conto delle moglie.
Non vi è stato alcun danno per la M e la figlia G atteso che come confermato da quest'ultima, la corrente e il gas, venivano staccate solo in ragione del fatto che la persona offesa aveva tolto l'autorizzazione alla banca per effettuare il pagamento *(cfr esame G).*
A tutto quanto sopra, si aggiunga che il contratto veniva concluso dall'imputato nel corso della convivenza e quando non aveva ancora preso avvio la procedura di separazione, concretizzando una condotta che altro non era che estrinsecazione di ciò che abitualmente aveva fatto nel corso del matrimonio poiché come concordemente confermato da tutti i testi, era sempre stato lo stesso ad occuparsi della gestione economica delle spese familiari.

Trattamento sanzionato rio.
Si ritiene equa la pena base di tre mesi (fatto commesso ante 1. n. 41/2016). La pena deve essere determinata in misura corrispondente al minimo edittale previsto dal legislatore per il reato di cui all'art. 582 c.p., alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, delle modalità complessive del fatto, della modesta intensità del dolo nonché

della entità delle lesioni come certificate dal pronto soccorso. Inoltre l'imputato è incensurato, ha sempre tenuto una vita regolare e ha sempre partecipato sia economicamente, sia moralmente alla vita della famiglia.

Escluso che il C abbai posto in essere le condotte costituenti reato ex art. 572

c.p, non trova applicazione l'aggravante di cui all'art. 576 comma 1, n. 5.

Sussiste l'aggravante di cui l'art. 577 c.p co. 2 atteso che il fatto è stato commesso a danno del coniuge (fatto *ante* 1. 4/2018), norma richiamata dall'art. 585 c.p..

Devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza atteso che lo stesso si è sempre occupato dei propri figli e della moglie, considerate le regolari condizioni di vita e la puntualità con cui lo stesso ha sempre adempiuto ai propri obblighi di mantenimento.

La pena deve essere pertanto ridotta a **mesi due** di reclusione.

Considerato che le condotte poste in essere dall'imputato non hanno causato un danno irreparabile a carico della persona offesa, che allo stato degli atti i rapporti con la ex moglie *"sono normali, cioè di persone civili e normali" (cfr esame M\ -pag. 13),* che dalla condotta conseguente alla commissione dei fatti costituenti reato nonché l'assidua partecipazione al processo, si può presumere che l'imputato si asterrà a commettere ulteriori crimini, si ritiene di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena

Segue la condanna alle spese processuali.

Statuizione civili.

E' indubbio che la parte offesa, in seguito alla lesione conseguente allo schiaffo del C abbia subito un danno, atteso che la stessa oltre alla lesione verificatasi

nell'immediato e alla prognosi di guarigione di gg 20, ha successivamente dovuto sottoporsi a delle terapie sia per il dolore sia per la difficoltà di respirare.

Considerato che la persona offesa non svolgeva attività lavorativa, e dunque l'eventuale inabilità temporanea non ha avuto conseguenze

patrimoniali dirette, il danno risarcibile è unicamente quello non patrimoniale. Il danno può essere quantificato in via equitativa.

Il danno non patrimoniale è pacificamente risarcibile e ricomprende il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.

Si stima equa la cifra di € 3.000,00 idonea a ristorare le conseguenze non patrimoniali sopra descritte, tenuto conto della tipologia delle lesioni e delle conseguenze certificate. Non vi è invece prova che le ulteriori conseguenze lesive lamentate dalla M quali difficoltà di respirazione o dolore persistente che l'ha costretta ad effettuare la terapia del dolore, siano certamente riconducibili alla lesione inferta.

Si ritiene che la condanna al risarcimento del danno non debba essere provvisoriamente esecutiva considerata l'assenza di giustificati motivi che fondino la concessione dell'esecutorietà.

In ragione dell'ampio lasso temporale trascorso, si deve ritenere che in via immediata non vi siano particolari necessità economiche legate alle lesione subita nel 2014. L'inabilità al lavoro al 100% e la conseguente impossibilità della M di prestare attività lavorativa è pienamente ovviata dalle somme che la stessa percepisce a titolo di mantenimento. Si esclude altresì, il pericolo che il C non adempia in futuro al versamento del dovuto considerato che ha sempre adempiuto ai gravami economici vigenti in capo allo stesso.

Deve essere pronunciata condanna a carico dell'imputato anche in relazione alle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita, da liquidarsi in € 2.727,00 oltre al 15% per spese, IVA e CPA

P.Q.M.

Visto l'art. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

E C responsabile del reato a lui ascritto al capo 2) esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 c.p. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, lo

CONDANNA

Alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Visto gli artt. 163 e 175 c.p.

RICONOSCE

All'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

Visto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita che liquida in complessive € 3.000,00

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 2.727,00 oltre ad oneri di legge

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dai reati a lui ascritti ai capi 1) e 4) perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

In giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione

Milano,
29.10.2018

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il m.o.t. dott.ssa
Veronica Giacoia, sotto la supervisione del magistrato affidatario.

i

N. 14062/16 RG TRIBUNALE

N. 5907/11 NR

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX Penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone
all'udienza del 31.10.2018 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

M E nato a ' " (FILIPPINE) il i 1969, elettivamente domiciliato presso il

difensore d'ufficio - assente -

Difeso d'ufficio dall'Avv. del Foro di] con studio in] ,

via n. - presente -

IMPUTATO

del reato di cui all'articolo 572 c.p. per avere maltrattato la moglie S V i e la figlia M M mediante continue vessazioni fisiche e psichiche, insultandole e

apostrofandole con espressioni del tipo “vaffanculo, puttana, non valete niente, non servi a niente, non riesci a mantenere i tuoi figli” e percuotendole ed in particolare nell’agosto 2010 colpiva la figlia all’avambraccio con un flessibile della doccia non accettando il fatto che la predetta persona offesa frequentasse solo i membri materni della famiglia; nel novembre — dicembre 2010 rinchiudeva la figlia nel bagno e la colpiva alla pancia e alla testa con un martelletto e nella stessa circostanza colpiva anche la moglie, che tentava di intervenire per proteggere la figlia; successivamente al ritorno a casa della figlia che era stata allontanata dalla propria abitazione per tre mesi a causa dei fatti precedentemente indicati la picchiava

nuovamente cagionando con tali condotte alla predetta persona offesa pietose condizioni di vita. Accertato in Milano il 4 febbraio 2011.
Con le conclusioni, come da verbale di udienza del 31.10.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13 dicembre 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano disponeva la citazione dell'odierno imputato dinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato compiutamente indicato in epigrafe.
All'udienza del 9 marzo 2017 veniva disposta la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato e si rinviava a successiva udienza affinché si procedesse alla notifica alle persone offese. All'udienza del 6 giugno 2017, il giudice dichiarava aperto il dibattimento, venivano quindi ammesse le prove così come richieste dalle parti e il procedimento veniva ulteriormente rinviato per la citazione dei testi.
Alla successiva udienza dell' 1 marzo 2018, veniva disposto il rinvio a successiva udienza, a causa dell'assenza di alcuni testi citati dal PM e dell'impellenza di procedere alla trattazione di altro procedimento (R.G. 97/2018, imputato M C).
All'udienza del 29 maggio 2018 il procedimento giungeva per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato e, disposta la rinnovazione del dibattimento per la diversa composizione del Tribunale e acquisiti i documenti prodotti dalle parti, venivano sentiti i testi S Q D ' ' N elep.o. M M eV S .
A causa delle difficoltà della p.o. V i S a comprendere la lingua italiana, il giudice rinviava il procedimento all'udienza del 31 ottobre 2018, affinché la teste potesse essere assistita da un interprete di lingua filippina.

Da ultimo all'udienza del 31 ottobre 2018 il P.m. e il difensore dell'imputato rinunciavano all'escussione del teste V S e il Giudice segnalava alle parti la possibilità che venisse emessa una pronuncia estintiva del reato in contestazione per intervenuta prescrizione.

Le parti concludevano come da verbale e veniva emessa la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, con deposito contestuale delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che l'art. 129 c.p.p., così come richiamato dall'art. 531 c.p.p., statuisce al primo comma che: *"In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza"* ed il secondo comma aggiunge: *"Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta".*

Ebbene, nel caso di specie, il reato in contestazione risulta consumato in data 4 febbraio 2011. Trattandosi di delitto punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo ad anni sei, se ne ha che il termine di prescrizione deve considerarsi pari ad anni sette e mesi sei, già comprensivo deH'aumento per effetto degli atti interruttivi.

Facendo applicazione, dunque, dei principi fin qui esposti ne deriva che, in relazione al reato in contestazione, il termine di prescrizione - in assenza di cause di sospensione del procedimento - è maturato il 4 agosto 2018 (data di commissione del reato + 7 anni e mezzo).

Tutto ciò posto si tratta di verificare, allora, se risulti l'evidenza di cui all'art. 129, comma secondo, c.p.p..

Nulla di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria consente di pervenire ad una pronuncia assolutoria perché non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 544, 1° comma, c.p.p., con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, e pubblicata in udienza ai sensi dell'art. 545, 2° comma, c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di M E essendo il reato allo stesso ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Sentenza redatta ai sensi dell'art. 544, 1° comma, c.p.p., con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pubblicata in udienza ai sensi dell'art. 545, 2° comma, c.p.p..

Milano, 31.10. 2018.

i

N. 12361/17 RGT
N. 7497/17 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione collegiale
Sezione V Penale

In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Ambrogio Moccia - Presidente est.
Dott.ssa Giulia Anna Messina - Giudice
Dott.ssa Vincenza Papagno - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

R M , n. 1966

DETENUTO PER ALTRA CAUSA PRESENTE difeso di fiducia dall'Avv. del Foro di

PRESENTE

Parte civile:
C V , n. 1972

ASSENTE difesa dall'Avv. del Foro di

IMPUTATO

A. Del delitto p. e p. dagli art, 94, 572 c.p. perché, anche sotto l'effetto di sostanze alcooliche, con reiterate condotte, sottoponeva la convivente C . V 'a maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali dal cagionarle penose condizioni di

. vita e più in particolare, tra l'altro: ingiuriandola e umiliandola frequentemente, minacciandola anche di morte, nonché rivolgendole frasi quali "puttana", "non sai fare nulla";

non lasciandola mai sola, anche portandola ed andando a prenderla quotidianamente sul posto di lavoro;

malmenandola e prendendola a pugni e calci causandole una frattura della costola (che non veniva denunciata come percosse ma come incidente domestico per paura di ritorsioni da parte dell'uomo e con prognosi gg. 20) nell'ottobre 2015;

reagendo violentemente alle osservazioni della donna, in un caso anche mettendole le mani intorno al collo (dicembre 2015);

percuotendola in diverse occasioni con schiaffi, calci, pugni al volto, torcendole il braccio, afferrandola per il collo, spintonandola, causandole, in un caso "contusioni multiple" giudicate guaribili in giorni 7 (capo c);

nonché con la condotta al capo b).

Con l'aggravante del fatto commesso da persona in stato abituale di ubriachezza.

In Milano e altrove, dal 2015 al febbraio 2017

B. del delitto p. e p. dall'art. 609 bis, 94 c.p., perché con violenza tale da limitare la libertà di autodeterminazione della vittima e renderne inoperante la capacità direazione, dopo averla colpita con calci e pugni, trascinandola a forza sul letto tirandola per i capelli colpendola anche successivamente, costringeva con la forza C V a sdraiarsi accanto a lui e a subire un atto sessuale, consistito nell'inserirle con violenza un dito nell'ano, provocandole dolore (tanto che la stessa urlava chiedendo aiuto mentre lui le tappava la bocca con la mano e le metteva un cuscino sul volto), dopo aver tentato di consumare un rapporto sessuale completo, non arrivando ad avere un'erezione a causa del troppo alcool bevuto.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti sotto l'effetto di sostanze alcooliche di cui l'uomo fa uso abituale.

In Milano, il 9.2.2017

. per il delitto di cui agli artt. 582, 585 in relaz. All'art. 576 co. 1 in relaz. all'art. 61 n. 2 c.p., perchè al fine di commettere il più grave delitto di maltrattamenti in famiglia, cagionava alla persona convivente D V , colpendola con calci e pugni, strattonandola, spingendola ed afferrandola con forza, lesioni personali consistite in "contusioni multiple" giudicate guaribili in giorni 7 (certificate datato 16.2.2017). In Milano, il 9.2.2017

. del delitto p. e p. dall'art. 612 bis co. 1 e 2, 94 c.p., perché, con gravi condotte reiterate e più specificatamente:

inviando plurimi messaggi e telefonate e contattandola innumerevoli volte tramite facebook (tanto da indurre la donna a chiudere il suo profilo);

mettendo in atto vari appostamenti sotto casa della donna e presso il bar " i", sito a pochi metri dall'abitazione dell'ex compagna, nonché arbitrarie

incursioni sul ballatoio dello stabile ove vive la D al fine di introdursi in casa della donna;

citofonando insistentemente al fine di avere un colloquio con la stessa, e, non riuscendo nel suo intento, contattando i parenti della donna;

infastidendola ripetutamente e quotidianamente con messaggi, telefonate e squilli a vuoto;

minacciando l'ex convivente sia di togliersi la vita, sia di divulgare loro foto intime qualora la stessa lo avesse lasciato;

denigrandola presso il luogo di lavoro ed accusandola ingiustamente di furti avvenuti presso l'istituto scolastico di Via , ove la 0 insegna;

trattenendola con forza a sé durante i litigi, afferrandola per i polsi;

costringendo la donna a richiedere numerosi interventi delle Forze dell'ordine temendo per la sua incolumità dato lo stato psicofisico in cui versava l'ex convivente;

minacciandola di recarsi a Napoli, ove la donna si era trasferita a causa di quanto successo, a casa dei genitori della predetta;

molestava D i V i, sua ex convivente, in modo da cagionarle un

perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, sino al punto di chiedere l'aspettativa lavorativa e trasferirsi a casa dei genitori in un'altra regione.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti sotto l'effetto di sostanze alcooliche di cui l'uomo fa uso abituale.

Fatto aggravato perché commesso in danno di una persona cui era stato legato da una precedente relazione affettiva.

In Milano, nel febbraio/marzo 2017

. per il delitto di cui all'art. 635 co. 2 in relaz. all'art. 625 n. 7 c.p., 61 co. 2 c.p., perché deteriorava l'autovettura dell'ex compagna D V , ai fini di commettere il reato di cui al capo d), rendendola in parte inservibile, dopo che la stessa l'aveva parcheggiata sulla strada, nei pressi della sua abitazione, distruggendo il finestrino e lo specchietto e prendendo a calci la fiancata.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso a beni esposti per necessità in pubblica fede.

In Milano, 16.2.2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M R è stato tratto a giudizio mediante decreto ex. art. 429 cod. proc. pen.

In dibattimento la prova si è formata mediante ampia produzione documentale ed escussione di testi, in particolare la persona offesa, V ' D > (ud. 15 marzo 2018) e R V (ud. 7 giugno 2018). L'imputato ha reso esame in data 7 giugno 2018. Su impulso del Tribunale, all'udienza del 16 ottobre 2018 è stato escusso il teste C G i. All'udienza del 15 marzo il Tribunale ha disposto correggersi errore materiale nel capo di imputazione, nel senso che sub e) la data di commissione del delitto risulti essere "16.2.2017" anziché "17.2.2017".

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI IN FATTO

Non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza di penale responsabilità in capo al R[1] quanto ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni personali.

Le dichiarazioni precise, coerenti, a tratti "sofferte", dunque del tutto scevre di animosità accusatoria, della persona offesa permettono una puntuale ricostruzione dei fatti-reato.

Le condotte imputabili al R >, per le quali si procede in questa sede, si collocano in un arco temporale che va dal 2015 al marzo 2017.

E' possibile individuare, in ordine alla relazione affettiva fra il prevenuto e la D i, due fasi, scandite da un fatto-storico ben preciso: una prima, lunga fase di convivenza presso la casa milanese di lei, iniziata nel 2013, in cui, a partire dal 2015, si consumavano i maltrattamenti, la violenza sessuale e le lesioni personali; una seconda, nella quale, avendo la D , nel febbraio 2017, "interrotto"[1] la relazione, avevano inizio gli atti persecutori.

La C > ha descritto con precisione terminologica e puntuale capacità di collocazione temporale (al netto di qualche insignificante errore di datazione, giustificabile dal normale

sbiadimento dei ricordi e peraltro facilmente correggibile - ed effettivamente corretto - da prove documentali, quali i certificati medici), il clima di vessazione che ella subiva in costanza di convivenza per mano dell'imputato.

Il contesto di crescente violenza, iniziato con le aggressioni verbali (ingiurie e minacce), sfociato nelle percosse e lesioni e, verrebbe da dire, culminato nella violazione della libertà sessuale della vittima, si compone, come spesso accade per questo genere di reati di numerosi tasselli che, considerati complessivamente, integrano il reato ex art. 572 cod. pen.

La persona offesa ha collocato nel maggio 2014 le prime ingiurie; a domanda del Pubblico Ministero sul tipo di insulti, ha risposto: «che io ero una poco di buono, che i miei amici dello spinning (...) si interessavano a me solo per portarmi a letto, (...) che ero ignorante, (...) che non sapevo fare nulla e che se qualcuno si interessava a me era soltanto per un secondo fine, non effettivamente per le mie capacità»[2].

La prima aggressione fisica risale invece al 2015. Il motivo sarebbe stato un accesso d'ira causato dal fatto che la D i, reduce da un'operazione e in fase di riabilitazione, stesse aiutando il di lei fratello nelle pulizie domestiche. Sulle modalità dell'aggressione la persona offesa: «[...] mi ha strattonato e nel tirarmi addosso i vestiti mi ha lasciato due graffi nella schiena [„.]»[3].

Seguendo l'ordine cronologico dei fatti, alla fine dell'ottobre 2015[4]: «[...] in una delle discussioni, lui mi ha dato un pugno al busto e dopo, sì, in quell'occasione, sì, mi ha dato un cazzotto nello stomaco e mi ha accompagnato anche lui al pronto soccorso [,..]»[5]. L'accesso all'ospedale è documentato da certificato medico "Istituto " a firma dott.

M ' Si i; il referto, prospettante 20 giorni di prognosi, attribuisce le cause del trauma ad una caduta accidentale. A domanda del Presidente sul perché la D ~ non abbia detto la verità al personale medico, ella risponde: «Perché ero accompagnata da lui, per paura, per timore non ho detto la verità»[6].

Il 19 dicembre del medesimo anno, la persona offesa subiva un'ulteriore aggressione, al culmine di una lite in cui l'imputato le aveva persino scagliato contro un bicchiere pieno di vino; «[...] mi ha dato degli schiaffi in testa e dei pugni al braccio (...) mi ha anche messo le mani al collo»[7].

Come già accennato, l'atteggiamento violento del R > nei confronti della 0 sfociava persino in un'aggressione sessuale, perpetrata il 9 febbraio 2017[8], data nella quale l'imputato, a fronte del rifiuto della persona offesa di concederglisi, «(citando dalle trascrizioni D >, p. 9, n.d.e.) mi ha preso con forza i capelli, mi ha dato dei pugni e schiaffi in testa e mi ha portato, trascinandomi con i capelli, sul letto, e in quell'occasione voleva appunto avere un rapporto sessuale, siccome non riusciva ad avere un'erezione perché aveva bevuto, mi ha messo un dito nell'ano, io ho gridato perché mi ha fatto male (...) e in quella occasione io avevo dei segni sia al collo, allo zigomo sinistro e un taglio sull'occhio destro»[9].

Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, la D si determinava ad interrompere la relazione e chiedere l'intervento dell'Autorità: nuove pressioni per ottenere un rapporto sessuale e l'abbondante consumazione di alcool da parte dell'imputato facevano insorgere nella persona offesa il timore che si ripetesse l'episodio appena descritto. Dunque venivano allertate[10] le Forze dell'ordine che intervenivano e provvedevano ad accompagnare la D all'ospedale (nonostante in quella circostanza non avesse subito aggressioni, erano ancora evidenti i segni del 9 febbraio) ed il R veniva
"allontanato"[11] dalla casa della parte lesa.
L'annotazione 16 febbraio 2017, a firma B ., acquisita agli atti ex art. 493 co. Ili cod. proc. pen., dà conto con precisione della sequenza dei fatti. Gli operanti incontravano sul pianerottolo il R ’ >, visibilmente ubriaco, nell'atto di rientrare in casa[12]. I poliziotti, prendendo atto dei segni sul volto e sul corpo della 0 >, chiedevano intervento di personale medico, che
accompagnava la donna all'ospedale .
Il referto medico promanante dall'ASST S P e C ' , (questa volta
corredato di veritiere dichiarazioni della donna circa le modalità delle lesioni), acquisito agli atti, prospettava una prognosi di 7 giorni. In quell'occasione la persona offesa si scattava anche delle fotografie, acquisite nel numero di 4, da cui si evincono i segni sul volto descritti in nota 9[13].

A "completare" il quadro dei maltrattamenti, vi sono poi alcune minacce rivolte dal R alla D >, che ne ha descritte due: una rivolta alla sua famiglia («Vi uccido tutti, vi denuncio tutti»[14]), l’altra alla stessa persona offesa («[...] una volta mi ha detto che se avesse voluto uccidermi avrebbe avuto tantissimi momenti e modi per farlo»[15].

Sull'attendibilità e credibilità della persona offesa, questo Tribunale si è già espresso positivamente; altre valutazioni saranno fatte in seguito.

R. p. 10).
14
–,
–
■
• „
Trascrizioni
D ibidem
Va inoltre sottolineato che la veridicità delle di lei dichiarazioni è altresì suffragata dalla scienza comportamentale. Esse, infatti, danno conto del tipico (sotto il profilo relazionale, ambientale, sociale) rapporto maltrattante-maltrattato/a, ben descritto nel c.d. "ciclo dell'abuso": si può infatti individuare una prima fase, detta di "accumulo della tensione", in cui i rapporti tra i conviventi diventano più rigidi, cessa la serenità, l'abusante mostra sempre più frequentemente segnali d'ira. Vi è quindi la fase di *“acting-out":* dai primi insulti (tendenzialmente più volti a denigrare che ad offendere: si pensi al passaggio in cui

la D < viene sminuita sul piano lavorativo in quanto tutti i colleghi avrebbero soltanto voluto andare a letto con lei), alle prime minacce, alle violenze fisiche (in questo caso anche sessuali) vere e proprie. Quindi la fase c.d. "Luna di miele": l'abusante minimizza il suo comportamento, si mostra più affettuoso e premuroso, promette che quanto accaduto non si ripeterà o, come nel caso di specie, semplicemente finge che non sia mai avvenuto. E' proprio la D > a confermare tale comportamento: «se la sera prima mi picchiava, il giorno dopo mi portava la colazione a letto ed era il più amorevole dei compagni, facendo finta di nulla, e forse proprio per questo suo atteggiamento iniziale non mi ha fatto riflettere su quello che stava accadendo»[16]. Dichiarazioni che permettono induttivamente di introdurre la quarta fase, quella della calma, in cui l'abusato si convince dell'estemporaneità degli episodi violenti e spera che non si ripeteranno, preparando così il terreno per il ritorno (ciclico, appunto) delle prime due fasi.

La vera e propria persecuzione del R nei confronti della persona offesa iniziava già pochi istanti dopo che quello era stato allontanato dalle FF.OO. Invero, egli, nella stessa notte tra il 15 ed il 16 febbraio, si presentava per due volte sotto casa della donna con fare minaccioso[17]. La prima volta all'incirca a mezzanotte, mentre la D' ~ i si trovava ancora all'ospedale; di questa "visita" era successivamente informata dal di lei fratello[18], che, dal momento che il R stava prendendo la porta a calci e pugni, allertava nuovamente la Polizia, facendolo allontanare. Alle 5 di mattina, il prevenuto si presentava nuovamente a casa della donna e suonava insistentemente il citofono. Era dunque richiesto un nuovo intervento degli operanti (il tutto è documentato da annotazione 16 febbraio 2017 a firma P '
Questi ultimi, visto lo stato di forte agitazione dell'uomo, che si traduceva in condotte ingiuriose e scontrose nei confronti delle FF.OO., erano costretti a ricorrere allo spray urticante ed alle manette.
La mattina seguente la D > sporgeva formale querela. Tuttavia, nei giorni immediatamente successivi, la presenza insistente del R , con il quale gli incontri venivano scongiurati da una solida cooperazione condominiale, che permetteva alla donna di essere al corrente dei frequenti momenti in cui l'uomo sì appostava sotto la di lei abitazione[19], determinava la donna ad allontanarsi da Milano. Ella trovava rifugio presso l'abitazione dei genitori, in Campania. Ciò tuttavia non scoraggiava il prevenuto. Egli infatti poneva in essere insistentemente tutta una serie di attività moleste a mezzo telefonico e/o telematico. La persona offesa ha riferito di numerose chiamate, a tutte le ore del giorno e della notte, sia sul di lei cellulare sia sul "fisso" dei genitori.
Impossibile poi dare conto della fitta "chat" (si badi bene: con "chat" si intende l'utilizzo di app finalizzate alla comunicazione, non certo l'azione di conversare: trattasi infatti di un lunghissimo "monologo" dell'imputato, protrattosi per giorni pur a fronte del silenzio della D), i cui *screenshot*

sono stati acquisiti agli atti. Si può dare atto dell'alternarsi, anche in pochi minuti, di messaggi d'amore a messaggi di rabbia, dall'implorazione all'insulto alla minaccia; da messaggi di commiato a manifestazioni decise di voler recuperare la relazione: «Ti amo davvero»; «Rispondimi per favore sono a 300 km posso solo parlare ti amo e ti lascio senza fare casini ma rispondimi»; «non mi hai mai amato»; «finta magra»; «Tutti ti hanno lasciato, tutti i tuoi cari amici»; «torna a scuola bugiarda»; «Bastarda schifosa».
Particolarmente rilevanti, poi, erano le minacce di recarsi a Po
presso la casa dei genitori della D > e di uccidersi: «Martedì prendo il treno e vengo a P „ »; «Guarda che cmq martedì sono da te a
Pc ’ ">; «Fai quello che vuoi Martedì vengo a P< .E dopo uccidermi. Bloccami pure fai come ha fatto *z'* con te. lo vengo cmq. E poi mi uccido vicino casa tus»[20].

Il R si prodigava anche al fine di danneggiare la D sul piano sociale.
In più occasioni la minacciava di divulgare foto intime della persona offesa; condivideva su Facebook foto della C (come da *screenshot* acquisiti agli atti); essendo in possesso di tutte le password della donna, utilizzava i suoi profili social e ne creava altri senza la di lei autorizzazione, addirittura rispondendo a dei commenti a nome della ex convivente.
Ancor più eclatante: telefonava alla dirigenza dell'istituto ove la D insegnava come maestra elementare, attribuendo alla persona offesa la responsabilità di alcuni furti che si erano verificati all'interno della scuola. A questo proposito è stata escussa la teste R vice-direttrice
dell'istituto, che ha confermato di aver ricevuto la chiamata del R avente ad oggetto la segnalazione della (da lui asserita) identità del ladro. Sul punto è stato sentito anche C G 'bidello nella stessa struttura e proprietario di un tablet di cui aveva patito il furto. Si trattava di uno di quegli oggetti che il R > avrebbe visto in possesso della D’ ~ e per i quali l'aveva segnalata ai di lei superiori. Il teste ha del tutto escluso la possibilità che autrice del furto potesse essere stata la "maestra E ", in quanto nel lasso di tempo che egli individuava come unica "finestra" possibile per compiere il reato, ella si trovava ai piani inferiori, avendo accompagnato i bambini in mensa[21].

E' peraltro puntuale la contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 94 cod. pen. in relazione ai capi di incolpazione A) B) e D). La D ha descritto puntualmente l'abitudinarietà con cui il R< faceva uso di alcolici: «(riferito alla consumazione di alcool, n.d.e.) (...) casuale no, quotidiano neanche, tutte le volte che si discuteva lui o ricorreva al vino o alle gocce che assumeva per dormire, quindi era un modo per mettere a tacere la conversazione o tutto quello che stava accadendo [,..]»[22]. A riscontro estrinseco di questa "stima", rileva il dato che molti degli episodi descritti, integranti peraltro fattispecie di reato differenti, hanno a che vedere con l'alcool: il "lancio" del bicchiere di vino all'indirizzo della persona offesa del 19 dicembre 2015; la consumazione di alcool in occasione dell'ultimo episodio di maltrattamenti; lo stato di ubriachezza nella descritta violenza sessuale, stato che impediva all'imputato di avere un'erezione; l'evidente alterazione alcolica percepita dagli

operanti in occasione dell'intervento del 16 febbraio 2017. Infine l'ammissione dell'imputato in sede di esame: «Sono dipendente da alcol e farmaci»[23].

Questo Collegio non ritiene, invece, sufficiente la prova per sancire la penale responsabilità del R in relazione al reato di danneggiamento contestato in epigrafe. La D ha infatti dichiarato di aver rilevato danni alla sua autovettura il 16 febbraio 2017, proprio all'indomani dell'interruzione della relazione con l'imputato e del di lui "allontanamento" dalla sua abitazione. La riferibilità soggettiva del fatto, che pure viene "automaticamente" avvicinabile al prevenuto, non è tuttavia in alcun modo provata. Condannare il R > per danneggiamento significherebbe addossargli la responsabilità di un reato per il solo fatto che l'evento si è verificato in un momento storico già di per sé "penalmente prolifico".
Da qui la pronuncia assolutoria in dispositivo.

Come già accennato, questo Tribunale giudica pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa.
Come graniticamente statuito dalla Suprema Corte, le dichiarazioni della sola parte lesa possono da sole fondare il convincimento del giudice circa la sussistenza di penale responsabilità in capo all'imputato; ovviamente questa "unicità" della fonte deve essere corredata da un vaglio estremamente accurato circa l'attendibilità e la credibilità intrinseca della sua versione, che va considerata, peraltro, nella sua unitarietà[24].
Ebbene la D » ha fornito un racconto composto, preciso, coerente non solo intrinsecamente, ma anche in riferimento a quanto già dichiarato in sede di indagini preliminari, tanto che il Pubblico Ministero non ha ritenuto di procedere, quando ha condotto l'esame dibattimentale, a contestazione alcuna. In più di un "passaggio", la testimonianza della parte lesa ha teso al ridimensionamento di taluni comportamenti del R (si pensi alle minacce subite: la teste, a precisa domanda, ha affermato che le minacce non erano dirette a lei, ma alla sua famiglia, salvo poi "correggersi" poco dopo riferendo di una minaccia di morte a lei indirizzata), mostrandosi del tutto priva di animosità accusatoria.
Peraltro, se questo non bastasse, vi sono alcuni riscontri estrinseci (relativi in particolare agli atti persecutori) che corroborano tale valutazione circa la persona offesa. Come il caso del teste G >, che ha smentito l'infamante accusa di furto "denunciata" dal R ai superiori della D

Fortemente connotato da mendacio è invece risultato l'esame reso dall'imputato. Egli ha non solo pervicacemente negato, o comunque notevolmente ridimensionato gli addebiti, ma ha addirittura ribaltato talune delle accuse mossegli sulla C : ha affermato che era la donna a tenere sotto controllo il di lui telefono, ha attribuito a cadute accidentali dovute all'epilessia le lesioni riscontrate dal personale medico, ha escluso di aver commesso la violenza sessuale. La sua ostinazione è giunta a negare l'evidente (e provata documentalmente) natura persecutoria dell'ingente quantità di messaggi inviati alla parte lesa senza che questa rispondesse; in particolare ha giustificato tale copiosa

"corrispondenza" (di nuovo, di nome, non di fatto) con alcune telefonate che sarebbero intercorse tra lui e la D

i, delle cui registrazioni egli sarebbe in possesso (ma che non sono state prodotte).

La versione resa dall'imputato è inverosimile, la sua credibilità minima: l'ostinata, insolente riproposizione delle accuse di furto verso la parte lesa ha determinato il Collegio ad escutere, su impulso d'ufficio, il teste G [25], il quale ha del tutto "smentito" affermazioni ed insinuazioni del prevenuto.

Altro documentato mendacio riguarda la consumazione di alcolici. Il R i, dopo aver dichiarato in fase di generalizzazione di essere dipendente da alcool, ha affermato di evitare, per motivi sportivi, l'alcool nei mesi da febbraio a giugno. Circostanza palesemente smentita dai frequenti stati di alterazione in cui egli ersava e che sono attestati, oltre che dalla persona offesa, anche dalle FF.OO. (ad esempio in annotazione risalente proprio al mese di febbraio).

MOTIVI IN DIRITTO

I fatti descritti integrano pacificamente le fattispecie di reato contestate (fatto salvo quanto già detto in relazione al danneggiamento).

Gli insulti, le minacce e le aggressioni fisiche sono, nella loro sistematica reiterazione, connotata soggettivamente di riconoscibile volontà vessatoria, "plastica" configurazione del delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., e ne risultano assorbite normativamente.

Quanto alle lesioni, refertate, documentate dagli operanti e oggetto di produzione documentale fotografica, la Cassazione esclude che esse possano essere assorbite nel reato sopracitato[26].

L'inserimento forzato del dito nell'ano rientra pacificamente nella nozione di atti sessuali dell'art. 609-ó/s cod. pen.; tuttavia, l'estemporaneità della condotta, l'estensione temporale minima dell'atto, nonché l'assenza di conseguenze fisiche ulteriori rispetto al dolore immediatamente provato (tanto che la donna, in sede di controesame, ha affermato di essersi recata al Pronto Soccorso «non certamente per il dolore che avevo ricevuto all'ano, sono andata al pronto soccorso perché avevo ricevuto un pugno al braccio destro»[27]) suggeriscono la derubricazione del fatto alla fattispecie attenuata di cui all'art. 609-b/s co. Ili cod. pen.

Pacifica è poi la corrispondenza delle ulteriori condotte delittuose alla fattispecie prevista dall'art. 612-b/s del medesimo codice. Gli appostamenti sotto casa, gli innumerevoli messaggi, le telefonate, le denigrazioni pubbliche (dinanzi ai di lei superiori nonché a tutti gli utenti del web che avevano contatti con la coppia) hanno ingenerato nella parte lesa un grave e perdurante stato d'ansia, nonché una radicale modifica delle abitudini di vita, tanto che la stessa è stata "costretta", oltre che a munirsi di specifici "accorgimenti" per uscire di casa (si pensi alla rete di "collaborazione condominiale"), a lasciare la città di Milano, sede dei suoi interessi e della sua attività lavorativa, per fare ritorno alla casa dei genitori.

Il dolo è sussistente in relazione a tutti i reati sopracitati, i quali esso illumina e dei quali integra le relative fattispecie. Come statuito dalla Suprema Corte in materia di maltrattamenti, «La sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti in famiglia non implica l'intenzione dì sottoporre il convivente, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria»[28]. Orbene gli insulti, chiaramente volti a denigrare e sminuire la D come persona, donna e lavoratrice, le minacce, le percosse non possono che essere state poste in essere con il precipuo scopo di "sovrastare" - fisicamente e psicologicamente - la persona offesa.
Così la violenza sessuale, delineatasi in modalità che escludono qualsivoglia valutazione alternativa circa la previsione e volizione, da parte dell'imputato, del reato: non riuscendo ad avere un'erezione, il R i ha compiuto l'atto descritto in epìgrafe, che dunque è risultato essere comportamento "sessualizzato" in un contesto già (seppur unilateralmente inteso) sessuale.
Quanto agli atti persecutori, la piena coscienza e volizione dell'intero progetto criminoso è ben riassumibile in uno dei messaggi inviati dall'imputato alla parte lesa: «Ci sono modi e modi per eliminare un essere umano... Si può uccidere il suo corpo, oppure la sua anima... viene definito "omicidio morale"... e risulta molto meno impegnativo e rischioso... Distruggono la sua storia, calpestano la sua dignità, senza rispetto, mandano a pezzi la sua vita, ì suoi affetti e tutto ciò per cui ha lottato e in cui crede... A quel punto la morte civile è arrivata e loro hanno raggiunto il proprio scopo: quello di annientare l'essere persona». Si può facilmente obiettare che potrebbe trattarsi di un mero, seppur tenebroso, aforisma[29]; eppure è esattamente la descrizione della determinazione, della piena consapevolezza e, verrebbe da dire, della spietata scientificità del R nel perseguitare la persona offesa.

La valutazione della personalità del R >, quale emergente dagli atti, è quella di soggetto acutamente pericoloso. Le denigrazioni, le aggressioni, le violenze, gli atti persecutori denotano totale inclinazione alla prevaricazione, resa tanto più grave dall'essere stata perpetrata in spregio a quei sentimenti di affetto e condivisione su cui una relazione affettiva dovrebbe fondarsi.
E' proprio l'univocità di intenti dell'imputato a riunire le varie condotte poste in essere dall'imputato in un unico disegno criminoso, dunque a far ritenere i reati avvinti dal vincolo della continuazione.

La gravità delle condotte, l'arco temporale non minimo all'interno del quale sono state poste in essere, il trascorso penale dell'imputato (minimo e risalente, ma non insignificante: trattasi pur sempre di reati contro la

---

[1] Si darà conto in seguito delle modalità non certo "facili" e ancor meno serenamente accettate della fine della relazione.

[2] Trascrizioni D >, p. 5

Id., p. 6

[4] La teste dichiarava dapprima trattarsi del novembre; a fronte dell'indicazione del Tribunale che il certificato medico relativo all'episodio recava la data "29/10/2015", la C : si correggeva.

[5] Trascrizioni C , p. 7

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

[8] Anche qui vi è qualche imprecisione della datazione: la teste parla prima dell'8, poi del 9.

[9] Trascrizioni D >, p. 9

[10] L'intervento era stato richiesto dalla sorella della D i, a sua volta, a dire della persona offesa, avvisata da " ", amica di quest'ultima e da lei informata della situazione tramite messaggio.

Qui da intendersi in senso ampiamente atecnico: la misura cautelare del divieto di avvicinamento è del 4 aprile 2017. Gli operanti hanno dato conto della spontanea consegna delle chiavi da parte del R e dell'altrettanto spontaneo allontanamento, salvo quanto si dirà in seguito a proposito degli atti persecutori.

[12] Circostanza perfettamente compatibile con quanto dichiarato dalla D <, la quale ha detto che egli era uscito di casa per procurarsi delle bottiglie di vino.

[13] La rilevanza delle foto, oltre che per documentare le lesioni, è particolarmente viva per introdurre il tema del controllo dei mezzi di comunicazione della D' " , di cui si darà maggiormente conto in seguito a proposito degli atti persecutori. Basti anticipare che la persona offesa ha riferito che la sua corrispondenza telematica era controllata in tutto e per tutto dal R >, che aveva le di lei password e che monitorava costantemente il di lei telefono. Tanto che anche scattarsi le fotografie in questione era risultato particolarmente difficile per la donna, solitamente costretta a cancellare qualsiasi traccia di comunicazione con gli interlocutori (ad esempio l'amica

[16] Trascrizioni D i, p. 21

[17] L'intera sequenza che sta per essere descritta è ampiamente documentata anche da atti di Polizia acquisiti al fascicolo per il dibattimento grazie a "patteggiamento probatorio".

[18] Come nella nota 10: le comunicazioni circa i maltrattamenti subiti erano state pressoché nulle da parte della persona offesa. Era stata l'amica P , quel pomeriggio stesso, a ricevere la richiesta d'aiuto della D' e ad avvisare i di lei famigliari campani, che l'avevano raggiunta seduta stante.

[19] Ne è limpido esempio un episodio del 21 febbraio 2017 (sulla relativa annotazione di Polizia a firma C ! i, acquisita agli atti, si legge imprecisamente 2018: trattasi pacificamente di errore materiale), in cui una residente, amica della D chiedeva l'intervento delle FF.OO. in quanto notava il R in un bar nei pressi dell'abitazione della parte lesa.

A riprova della serietà/credibilità della minaccia di suicidio, si rileva che in data 12 marzo 2017 M > G , amico del R >, prendeva contatti con la Polizia di Stato per segnalare la presenza di un post Facebook sul profilo del R >, nel quale questi minacciava il suicidio (come risulta da relazione di servizio a firma G acquisita agli atti).

[21] Appare importante sottolineare, oltre ai dato meramente fattuale della sussistenza di "alibi" a favore della D >, anche l'attestato di stima (professionale ed umana) manifestato dal G per la persona offesa; anche se le circostanze avessero consentito a quest'ultima di compiere materialmente il furto, il bidello ha affermato che non avrebbe comunque dubitato di lei.

[22] Trascrizioni C , p. 10

[23] Trascrizioni R >, p. 4

[24] Per un esempio recente si veda Cass., sez. IV pen., sent. 19 aprile 2018, n. 21886.

La testimonianza non aveva ovviamente come finalità la verifica della responsabilità penale della D . ? (almeno non in questo processo), ma l'esercizio di controllo sulla veridicità delle parole (e sulla linearità delle condotte) dell'imputato. L'esito è stato del tutto sfavorevole al R >

[26] Per un esempio si veda Cass., sez. Il pen., sent. 13 dicembre 2012 n. 15571

[27] Trascrizioni C , p. 25

[28] Cass., sez. VI pen., sent. 18 febbraio 2010, n. 16836

[29] Certo, si potrebbe anche evidenziare che questo potenziale momento "poetico" è immediatamente (testualmente e cronologicamente) preceduto da un «pensate di essere più furbi di tutti», chiaramente riferito alla D ed alla sua famiglia.

persona) nonché il comportamento processuale del R insistentemente volto al mendacio e non denotante un neppur vago segno di resipiscenza esclude la concessione delle attenuanti generiche.

Valutati tutti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., pena congrua stimasi quella di seguito determinata: ritenuta la violazione più grave, tra quelle contestate, la violenza sessuale, pur qualificata come di minore gravità, pena per il reato previsto dall'art. 609-b/s, ultimo comma cod. pen. anni uno mesi undici di reclusione, aumentata di un mese per la contestata aggravante dell'art. 94 cod. pen., ulteriormente aumentata, per effetto della continuazione, ad anni tre di reclusione per i maltrattamenti, quindi ad anni tre mesi sei per gli atti persecutori, infine come da dispositivo per le lesioni. La condanna al pagamento delle spese ed alla rifusione delle spese legali della parte civile consegue per legge (che, avuto riguardo alla consistenza dell'impegno professionale esercitato, si liquidano come da dispositivo), così come l'applicazione delle pene accessorie dettate dall'art. 609-non/es cod. pen.

La parte civile V D merita senz'altro di essere risarcita. Le violenze fisiche e psicologiche, la drastica e necessaria modifica delle abitudini di vita, il grave tentativo di lesione di immagine professionale patito deve necessariamente trovare ristoro economico, quantificato come in dispositivo e deducibile anche da puntuali conclusioni del Difensore di parte civile.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione V penale in composizione collegiale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

R IVI colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi a), b) c) e d) e, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. quanto al capo b) e ritenuti i reati avvinti da continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato in favore della parte civile al risarcimento del danno, che si liquida in misura di euro 25.000, ed alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.800, onorari compresi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visti gli art. 29 e 609 nonies c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente la tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

R [1] M dal reato di cui al capo e), per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Milano, I' 8 novembre 2018

TRIBUNALE di MILANO

Sezione V Penale

dott. Ambrogio Moccia

n. 12361/17 R.G.T.
n. 7497/17 R.G.N.R.

Il Giudice, preso atto che, nell'intestazione della sentenza 8 novembre 2018, n. 12680, depositata il 22 novembre 2018, in procedimento penale nei confronti di

R) M l'Avv. è indicato, per mero errore materiale, come difensore di fiducia anziché come difensore d'ufficio,

considerato che la assoluta riconoscibilità dell'errore come di mera scritturazione rende pleonastica ed inutilmente gravosa - oltre che dispendiosa in termini di tempo/lavoro e di costi processuali - la prospettiva di fissazione di udienza camerale,

letto ed applicato l'art. 130 cod. proc. pen., ma con procedura *de plano,* DISPONE correggersi errore materiale nell'indicata intestazione, nel senso che in luogo di "difeso di fiducia" si legga "difeso di ufficio".

Si comunichi, e si alleghi in originale alla sentenza qui corretta.

Milano, 13 dicembre 2018

N. 15127/17
R.G.G1P
Tribunale Ordinario di Milano
in composizione collegiale
Sezione V Penale

N. 27736/17 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione V^A Penale in composizione collegiale, composta dai magistrati

Dott.ssa
Dott.
Dott.
ssa
Presidente
Giudiceest.
Giudice

Anna Maria Zamagni Alessandro Santangelo Maria Pia Bianchi

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

S S , nato a (Sri Lanka) il > 1970, residente a , Piazza n. ;

Attualmente sottoposto alla misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare *ex* art. 282 bis c.p.p.;

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in , Via n.

r.
?

Difeso d'ufficio dall'avv. (nomina del 24 giugno 2017).

IMPUTATO

A. Art. 612 co. 2 c.p

Perché minacciava in modo grave un ingiusto danno alla propria moglie S . S i. In particolare nel corso di una lite, puntava contro la

pancia e contro il collo della parte lesa, un collo di bottiglia appena rotto, proferendo le seguenti

parole”..non parlare, se parli ancora ti uccido...” InP i (MI) il 24.06.2017.

B. Artt. 81, 94, 572 c.p. e 61 n. 1, n. 11 e n. 11 quinquiesc.p

perché commettendo più violazioni della stessa disposizione di legge, abitualmente e quotidianamente ed in stato di ubriachezza abituale, sottoponeva la moglie S S ed i figli minori S B (.2005 Sri Lanka) e S T (2009) a

ripetute condotte vessatorie, umilianti e maltrattamenti sia fisiche (percuotendo S S con una cintura e/o il manico di scopa) che psicologiche (proibizioni ai figli minoridi, mangiare, studiare, giocare), anche girando nudo per casa in presenza di minori.

In particolare:

- Dall’anno 2008, distruggeva arredi e suppellettili di casa, gettando a terra cibo, colpendo S S con degli schiaffi in faccia ed alla schiena.
- Il 13.10.2013, sosteneva una accesa lite verbale con 5 S „ determinando anche l’intervento dei Carabinieri di F‘ '" (MI).
- Nell’anno 2014, gettava sul corpo di S S che stava

friggendo delle pietanze, olio bollente, cagionandole lesioni permanenti non certificate.

- Il 7.02.2015, colpiva S S con uno schiaffo,

determinando il figlioletto a richiedere l'intervento dei Carabinieri di Pioltello.

- Nel settembre/ottobre 2016, dopo aver prelevato dalla casa coniugale dei

monili d'oro appartenenti alla famiglia ed essersi allontanato in direzione di un vicino bar, tentava di colpire S S con un coccio di

bottiglia, che lo aveva seguito per riprendere quanto indebitamente prelevato.

- Il 24.06.2017, con le condotte di cui al capo A) che precede, mettendo a

soqquadro la casa e lanciando contro le pareti delle bottiglie di birra, sosteneva una violenta lite con S S , minacciandola

verbalmente e con un collo di bottiglia, cosi cagionandole penose condizioni di vita e determinandola a richiedere l'intervento dei Carabinieri di P' ' " (MI) che lo allontanavano dalla casa coniugale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di abituale e cronica assunzione di sostanze alcoliche. Con l'aggravante dell'aver commesso le violenze per motivi abbietti o futili e con abuso di relazioni domestiche e un presenza di persone minori degli anni 18.

InP’ ’ ” (MI) dall’anno 2008

C. Artt. 609 bis, 609 quinques c.p

Perché, in più occasioni, mediante violenza consistita nel percuoterla, costringeva S Sa subire atti sessuali contro la propria volontà ed alla presenza dei figli minori S B , 12.07.2005 e S T 24.089.2009.

In P (MI) dall’anno 2008

1) **Parte civili costituita:**

S S , nata in Sri Lanka il 1977, residente a 1 Piazza n. , in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni conviventi;

difesa di fiducia dall’Avv. e presso lo studio della stessa domiciliata in Via n.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM:condanna dell’imputato alla pena finale di anni 8 e mesi 6 di reclusione, così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo C), pena base anni 6, aumentata per la continuazione interna ad anni 7 e aumentata per gli altri reati alla pena finale di cui sopra;

La difesa della parte civile: affermare la penale responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti e condannarlo alle pene ritenute di giustizia. Condannare

l'imputato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei fatti per cui è causa, da liquidarsi equitativamente in € 20.000,00 per ciascun figlio edin € 70.000,00 in favore della parte civile in proprio, ovvero da liquidarsi in separata sede. Condannare l'imputato al pagamento, ex. art. 539 c.p.p., di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 5.000,00 per ciascun figlio e ad € 20.000,00 per la parte civile. Condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile come da nota depositata.

La difesa dell'imputato: ritenuto il capo A) assorbito nel capo B), contenimento della pena nei minimi edittali in relazione al capo B) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti; per il capo C) assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 28 novembre 2017 il GIP di Milano ha disposto il rinvio a giudizio dell'odierno imputato avanti a questo Tribunale, fissando l'udienza del 21 dicembre 2017 per la comparizione delle parti.

All'udienza così fissata, il Tribunale, dato atto della regolarità delle notifiche, ha disposto procedersi in assenza dell'imputato e ha dato atto dell'assenza della persona offesa, costituitasi parte civile in pari data, in proprio e

quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori; ha ammesso le prove come richieste dalle parti.
All'udienza del 17 aprile 2018 il Tribunale ha revocato l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato; si è quindi proceduto all'esame dei testi del PM G
S (operante di PG) e Y A .
Su accordo delle parti sono state acquisite, ex art. 493 co. 3 c.p.p., le annotazioni di PG del 13 ottobre 2013 e del 7 febbraio 2015 e, pertanto, il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione dei testi T e D]

E' stato altresì acquisito il fascicolo fotografico redatto dai CC di P in occasione dell'accesso presso l'abitazione dei due coniugi in data 24.6.17 e la scheda redatta dal in data 7.12.17.
All'udienza del 14 giugno 2018 è stata sentita la persona offesa.
All'udienza dell'8 novembre 2018 l'imputato non ha reso l'esame, poiché assente; le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate; il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza.

La ricostruzione dei fatti
La ricostruzione dei fatti di causa è avvenuta, in primo luogo, grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di testimonianza.
SS ha raccontato di aver conosciuto l'odierno imputato solo il

giorno del matrimonio, celebrato in Sri Lanka nel 2004, trattandosi di un *"matrimonio combinato"* (cfr. pag. 12 trascr.); di aver vissuto con lo stesso in Sri Lanka per un breve periodo e di averlo poi raggiunto in Italia nel 2008.
Dall'unione sono nati due figli: B ' i, nato in Sri Lanka nel 2005 e T , nata in Sri Lanka nel 2009.
Quando la persona offesa giunse in Italia si rese conto che il S abusava di
alcolici. La circostanza è stata confermata anche dal teste Y A :,
fratello dell'imputato che ha coabitato con la famiglia per nove anni, il quale ha dichiarato: *"Lui beve, ...sempre lascia bottiglie, sempre lui beve, quando finisce lavoro e a casa, lui beve "* (cfr testimonianza Y pag. 9 trascr.).
La persona offesa ha riferito che, sin da subito, la convivenza fu caratterizzata da abituali violenze fisiche (cfr. pag. 5 trascr.: *"tutti i giorni lui andava al lavoro e poi torna a casa tutto nervoso, arrabbiato e porta sempre alcolici a casa beve e picchia con le scarpe, con le chiavi, dà pugni con le mani con l'anello in mano"),* minacce, quali *"io vi ucciderò" e "non vi lascio vivi"* (cfr. deposizione S i pag. 6), nonché condotte vessatorie ed umilianti, consistite, per esempio, nel buttare a terra ciò che lei aveva precedentemente cucinato, nel mettere la casa a soqquadro, ovvero nel far spesso ricorso ad urla e parolacce.

Le condotte del marito lamentate dalla S hanno trovato pieno riscontro nell'esame del teste Y , il quale ha confermato che egli stesso aveva visto l'imputato malmenare la moglie *"con le mani (...) schiaffi"* (cfr esame Y pag. 9 trascr.) e minacciarla anche con oggetti: " *<taglio, parli ancora, taglio> così per fare paura"* (cfr. pag. ll trascr.). Il testimone - che svolgeva l'attività di cuoco - ha altresì riferito che spesso, quando tornava a casa dal lavoro verso *"mezzanotte e mezza",* vedeva *"tutta la roba da mangiare...buttata"* per terra, sicché capiva che a casa era *"successo qualcosa ".*

Il trattamento riservato alla S , peraltro, spesso era tenuto anche in presenza dei figli minori (cfr. deposizione S , pagg. 6, 8 e 10 trascr.), che, spaventati da quanto accadeva, avevano in più occasioni chiesto aiuto allo zio (cfr. deposizione Y , pagg. 9 ed 11 trascr.). Lo Y , infatti, ha riferito che spesso - circa una volta a settimana circa da quando era ospite - era tornato dal lavoro ed era stato raggiunto nella propria camera dai bambini, che, piangendo, gli avevano chiesto aiuto poiché assistevano alle violenze fisiche perpetrate dal padre nei confronti della madre. In tali occasioni lo stesso Y era intervenuto in difesa della persona offesa.

L'imputato, con la propria condotta, aveva inciso negativamente anche sulla quotidianità dei figli, atteso che in ragione delle urla, delle parolacce proferite e delle abnormi condotte tenute in preda all'alcol mettendo la

casa a soqquadro, non consentiva ai bambini di studiare, dormire o mangiare (cfr. deposizione S , pag. 6 trascr.), tanto che la S metteva "z7 *cotone"* nelle orecchie dei bimbi per consentire loro, malgrado le urla e gli improperi del padre, di poter dormire. L'imputato, inoltre, usava andare in giro per casa nudo anche davanti ai bambini.
Alla S . era concesso di uscire solo per accompagnare i figli a scuola (cfr. deposizione S - pag. 16), poiché il marito le impediva di instaurare qualsivoglia rapporto sociale con altre persone (Testualmente, pag. 13 trascr.: *"lui non fa parlare con nessuno quindi lei non conosce nessuno qua. Non porta neanche fuori")* e l'aveva costretta ad interrompere anche i rapporti con i propri familiari in Sri Lanka (cfr. deposizione S - pag. 12).
Nel descrivere il proprio rapporto coniugale con l'imputato, la parte offesa ha ricordato anche degli episodi specifici. Ha raccontato l'episodio in cui, mentre stava cucinando, l'imputato si era arrabbiato con lei ed aveva spinto la padella con la mano, facendole riversare l'olio bollente sui polsi (cfr. deposizione S - pag. 5), laddove la bruciatura provocata dall'olio era stata notata anche dal Y , che
l'aveva invitata a mettere *"la crema"* (cfr. esame Y i - pag. 13).
La persona offesa ha altresì ricordato l'episodio del 24 giugno 2017, che aveva portato alla denuncia-querela da cui ha preso avvio il presente procedimento e all'adozione nei confronti del marito del provvedimento di

allontanamento urgente dall'abitazione coniugale ex art. 384 bis c.p.p.. S" . ha raccontato che l'imputato, tornato a casa dal lavoro, aveva messo a soqquadro l'abitazione, *"spaccando anche oggetti di casa",* aveva rovesciato per terra il cibo da lei cucinato ed aveva *"portato tutti i vestiti dei bambini in cantina".* Ad un certo punto l'imputato aveva preso una *"bottiglia rotta"* ed aveva minacciato di morte la S ; per tale ragione il figlio B , al fine di proteggere la madre, l'aveva chiusa in una camera ed aveva chiamato la polizia (cfr deposizione S - pag. 7). Dalle fotografie scattate nel frangente dai militari intervenuti sul posto è emerso, a riscontro di quanto riferito dalla persona offesa, che il S " - che si era presentato agli operanti *"palesemente ubriaco"* - aveva rotto delle bottiglie di birra, aveva rovesciato a terra quanto cucinato dalla persona offesa, aveva buttato a terra degli oggetti presi dagli armadi ed infine aveva *"conficcato dei coltelli in due pentole",* condotte che avevano talmente spaventato i figli che i bambini, ancora al momento dell'arrivo dei Carabinieri, si presentavano terrorizzati, tremanti e piangenti (cfr. deposizione S G ' e fascicolo fotografico acquisito agli atti).

Peraltro la persona offesa ha chiarito che, già in passato, l'imputato aveva utilizzato una *"bottiglia spaccata"* per minacciarla (cfr deposizione S - pag. 6): ha riferito, in particolare, che un giorno, mentre lei era andata a scuola, il Si l'aveva raggiunta con una bottiglia di vetro rotta riposta dentro uno zaino e, per

strada, aveva iniziato a minacciarla al fine di farla rientrare a casa. In quel caso, tornata nei pressi dell'abitazione, era stata "salvata" solo dall'intervento del cognato, che era riuscito a *"fermare"* il fratello riportandolo alla calma (cfr. deposizione Y - pagg. 10/11 trascr.).

Se a seguito dell'episodio del giugno 2017 la S si era determinata a sporgere querela, non altrettanto aveva fatto in occasione di due precedenti interventi delle Forze dell'ordine: infatti operanti di Polizia, su richiesta di terze persone che avevano sentito i litigi della coppia, erano già intervenuti in passato presso l'abitazione dei due coniugi , ma, in quei casi, la S" non aveva voluto denunciare il marito (cfr Annotazioni di servizio dell'ottobre 2013 e del febbraio 2015 acquisite agli atti ex art. 493 co. 3 c.p.p.).

In particolare: dall'Annotazione redatta dai CC di Pioltello in data 13.10.13 emerge che i militari, nell'occasione, furono chiamati da un vicino di casa della coppia, laddove, sul posto, i due coniugi riferivano solo di un acceso diverbio *"per futili motivi"-,* in ogni caso i militari constatavano come il S i si presentasse *"in evidente stato di agitazione e alterazione dovuta probabilmente all 'eccessivo uso di bevande alcoliche"* e prendevano atto della volontà della S , nonostante le sue evidenti difficoltà ad esprimersi in lingua italiana, *"di non voler sporgere denuncia contro il marito".*

Invece in data 7 febbraio 2015 il figlio maggiore della coppia, ossia B , che all'epoca aveva solo dieci anni, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, poiché, in

seguito ad un'accesa discussione, il padre aveva colpito la madre con uno schiaffo. Se anche in tale frangente la persona offesa si era rifiutata di denunciare l'accaduto, va sottolineato che l'odierno imputato, per giustificare il litigio, aveva riferito ai militari che lo stesso era scoppiato perché *"tornato a casa dopo una giornata di lavoro non aveva trovato nulla pronto da mangiare"*.
In sede di esame dibattimentale la persona offesa spiegava che, in passato, non aveva mai voluto denunciare il marito poiché non c'era altra persona che potesse *"aiutarla"* a provvedere alle esigenze economiche e di sopravvivenza sue e dei suoi figli (cfr. deposizione S , pag. 9 trascr.).
Dalla ricostruzione dei fatti è infine emerso che, sin subito dopo la nascita della secondogenita nel 2009, la persona offesa era stata obbligata a consumare rapporti sessuali con l'imputato per il tramite di costrizioni morali e fisiche.
In particolare la S ha riferito che l'odierno imputato spesso l'aveva picchiata per poi pretendere rapporti sessuali, laddove, quando lei si era comunque rifiutata, l'uomo aveva preso ad urlare e gridare nei suoi confronti. La donna ha precisato di aver sempre esternato il suo dissenso, tanto che durante i rapporti sessuali cui era costretta quasi sempre piangeva (cfr deposizione S" , pagg. 9-11; 14, 15e 17 trascr.).

La valutazione delle prove

La principale fonte probatoria a carico dell'odierno imputato è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, che, in seguito all'ultimo episodio che ha portato

alla querela del 2017, ha riferito tutti i fatti pregressi e concomitanti al fatto denunciato.
Occorre quindi soffermarsi, in primo luogo, in merito ai criteri di valutazione di tali dichiarazioni, salvo poi trattare degli ulteriori elementi di riscontro di natura testimoniale e documentale di fatto emersi a carico dell'imputato.
Com'è noto, le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, per cui tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 settembre 2017 n. 42749).
Venendo al caso di specie, ritiene questo Collegio che le dichiarazioni rese dalla S presentino quei caratteri di univocità, precisione e concordanza idonei ad accreditarle di intrinseca attendibilità.
Quanto alla credibilità soggettiva deve in primo luogo sottolinearsi che l'intervento delle forze dell'ordine che ha dato avvio al presente procedimento veniva richiesto dal figlio maggiore della denunciante, sicché la persona offesa, sebbene sicuramente esasperata dalla situazione

che stava vivendo da anni, non può certo essere accreditata da intenti di rivalsa o "ritorsivi" nei confronti del coniuge. Né, d'altra parte, inficia in alcun modo la credibilità della teste la circostanza che la denuncia sia stata sporta solo dopo molti anni che la donna subiva soprusi e vessazioni e solo in seguito all'intervento del minore. Deve infatti ricordarsi che la S è arrivata in Italia senza conoscere la lingua e, insieme ai figli, si è trovata ad affrontare una situazione difficile, che aveva cercato di sopportare proprio perché sola e non integrata nel nostro Paese anche per l'isolamento relazionale cui l'aveva costretta il marito. Evidente, nella specie, anche il "peso" del fattore culturale e della dipendenza economica.

Non sorgono dubbi neppure quanto alla coerenza interna della narrazione: infatti le dichiarazioni rese dalla S , nonostante le comprensibili difficoltà linguistiche ed espressive, sono apparse logiche, coerenti e costanti, come attestato, sotto quest'ultimo profilo, dal fatto che le parti, nel corso del suo esame testimoniale, non elevavano significative "contestazioni" ex art. 500 c.p.p..

La persona offesa, inoltre, ha riferito alcuni specifici episodi che hanno trovato pieno riscontro in quanto dichiarato dal fratello dell'imputato, il quale, oltre a confermare che la S era stata malmenata in sua presenza ed in presenza dei figli minori, ha ricordato alcuni episodi con modalità e conseguenze perfettamente sovrapponibili con quanto narrato dalla parte civile; basti rammentare, in

proposito, che lo Y i ha riscontrato sia l'episodio dell'olio bollente, sia quello in cui la
S i era stata minacciata con una bottiglia rotta. Il cognato si è soffermato, inoltre, sulle molteplici richieste d'aiuto dei nipoti, confermando, anche sotto questo profilo, le vessazioni fisiche e morali subite dalla parte offesa.
Nessun dubbio in merito alla credibilità del suddetto teste, che, proprio perché stretto parente dell'imputato, alcun interesse avrebbe avuto nel rendere dichiarazioni a questi sfavorevoli.
Nessuna concreta rilevanza può avere infine la circostanza, viceversa sottolineata dalla difesa dell'imputato per inficiare la credibilità del teste, che lo Y , pur
assistendo agli accadimenti esposti, non abbia mai chiesto aiuto alle forze dell'ordine; egli stesso ha giustificato tale omissione, in modo sostanzialmente credibile anche in considerazione del rapporto affettivo che lo legava all'imputato e del contesto di riferimento, dicendo di aver creduto che fosse più giusto che provvedesse la stessa coppia (cfr. deposizione Y i - pag. 16).
Indiretti ma significativi riscontri "documentali" all'attendibilità della persona offesa provengono poi tanto dal tenore delle richiamate Annotazioni di PG - nelle quali si dà atto dello stato di ubriachezza in cui i Carabinieri rinvenivano il S ' nel corso dell'intervento del 13.10.13 e della futilità del motivo che conduceva al violento litigo del 7 febbraio 2015 *("tornato a casa dopo una giornata di*

lavoro non aveva trovato nulla pronto da mangiare”) - quanto dalle dichiarazioni rese dalla donna al della Clinica , in quanto S , nel corso del colloquio tenuto in data 5.12.17, aveva riferito le medesime circostanze poi lamentate in sede di deposizione dibattimentale.

Non può sottacersi, infine, che lo stesso imputato non ha mai reso dichiarazioni nel corso del procedimento penale, sicché non ha mai offerto un’alternativa versione dei fatti denunziati dalla persona offesa.

I capi di imputazione

Sulla base delle prove come sopra riassunte e valutate deve dunque affermarsi la responsabilità dell’imputato, per i reati a lui ascritti, nei limiti di seguito indicati.

Capi A) e B)

All’esito dell’istruttoria svolta risultano sussistenti, in primo luogo, i delitti di maltrattamento in famiglia in danno della moglie e dei due figli, con esclusione, tuttavia, delle aggravanti di cui all’art. 61 nn. 1 e 11 c.p..

Dal compendio probatorio acquisito agli atti è difatti emerso che l’imputato - dal momento dell’arrivo della moglie in Italia (2008) e fino al giorno in cui fu allontanato dalla comune abitazione a seguito del disposto allontanamento dalla casa familiare (giugno 2017) - aveva costretto la persona offesa a vivere in condizioni di costante soggezione nei suoi confronti, umiliandola, minacciandola di morte, picchiandola, costringendola a subire rapporti sessuali e limitandone la stessa libertà

personale, atteso che le impediva di uscire di casa da sola, di conoscere altre persone, nonché di coltivare rapporti con i propri familiari in Sri Lanka. In un'occasione, inoltre, l'imputato aveva causato una scottatura alla S con dell'olio bollente, episodio sintomatico delle modalità relazionali prevaricatorie ed intollerabili tenute dal S ' nei confronti della moglie. Priva di fondamento, peraltro, è parsa l'argomentazione difensiva tesa ad inficiare la credibilità della persona offesa sottolineando come mai nessuno avesse visto segni di percosse sul corpo della donna; come sopra ricordato, infatti, è rimasto provato che la S fu costretta dal marito in una condizione di sostanziale isolamento relazionale, sicché, non avendo rapporti con soggetti estranei rispetto al nucleo familiare, difficilmente i segni avrebbero potuto essere percepiti all'esterno.
In tre occasioni, inoltre, la condotta dell'imputato aveva provocato l'intervento delle forze dell'ordine: in particolare, in occasione dell'ultimo intervento presso l'abitazione dei due coniugi, ossia quello in data 24.6.2017, i Carabinieri avevano potuto personalmente constatare e riscontrare lo stato di palese ebbrezza alcolica in cui versava il S e gli esiti delle sue abnormi condotte.
I maltrattamenti consumati nei confronti della moglie risultano aggravati ex art. 61 co. 1 n. 11 quinquies c.p., in quanto commessi, in numerose occasioni, in presenza dei figli minori, che avevano spesso richiesto - come sopra visto - l'aiuto dello zio o si erano adoperati al fine di aiutare la madre.

In particolare: sebbene nei confronti dei figli minori l'imputato non abbia mai posto in essere direttamente violenze morali o fisiche, gli stessi sono stati spesso coinvolti, indirettamente, quali spettatori delle violente ed illecite condotte tenute dal S nei confronti della madre (cfr deposizione S - pag. 8, 10 e deposizione Y

Ebbene, in tal caso la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di maltrattamenti anche nei confronti dei figli, ed invero: *"Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi. 'fCass. N. 18833/18).*

Se non v'è dubbio in merito all'abitualità delle condotte lamentate dalla persona offesa, dall'istruttoria dibattimentale è anche emersa la sofferenza psicofisica dei minori, che *"pregano il padre dicendo <non fai male a mia madre>...hanno paura" (esaine* S ʟ - pag. 8); che spesso piangevano e chiedevano aiuto allo zio (deposizione Y) e che, con riferimento all'ultimo episodio, avevano ricevuto l'operante di Polizia terrorizzati, tremanti ed in lacrime (cfr. deposizione S , pagg. 4 e 5 trascr.:

"terrorizzati, terrorizzati, terrorizzati; avevano paura, tremavano, piangevano (...) si nascondevano sempre a noi Operanti quando stavamo in casa ").

I reati di cui all'art. 572 c.p., infine, risultano aggravati dall'essere stati commessi in stato di ubriachezza abituale: dall'istruttoria è difatti emerso, univocamente, che l'imputato era dedito all'uso di alcolici da anni e che tale abuso di alcol aveva inciso sulla sua stessa personalità, atteso che *"dopo il matrimonio lui è rimasto in Sri Lanka per tre mesi e quando era là non beveva ed era una buona persona"* (cfr deposizione S i - pag. 4). D'altra parte gli stessi operanti di Polizia, nel corso dell'ultimo intervento, avevano rinvenuto l'imputato *"palesemente ubriaco"*(cfr deposizione S - pag. 4).

Nessun dubbio in ordine all'elemento soggettivo. E' infatti richiesto il dolo generico, laddove la persistenza dei comportamenti prevaricatori e violenti da parte del S , nonostante i precedenti interventi degli operanti di Polizia e l'evidente sofferenza

manifestata dai suoi stretti congiunti, accreditano l'imputato di piena coscienza e volontà nel sottoporre i familiari ad un regime di vita di sopraffazioni ed imposizioni.
Si esclude, invece, la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 61 co. 1 n. 1 e 11 c.p.. Quanto alla prima aggravante basti osservare che lo stesso capo d'imputazione si limita a contestare, apoditticamente, la ravvisabilità di *"motivi abbietti o futili",* ma non esplicita in alcun modo in cosa sarebbero consistititi, sicché s'impone l'esclusione dell'aggravante in parola.
Insussistente anche l'aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n 1 Ic.p., atteso che l'abuso di relazioni domestiche integra, a ben vedere, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 572 c.p., sicché non può essere anche motivo di aggravamento della pena.
Quanto al reato di minaccia aggravata contestato al capo A), nonostante la sua ravvisabilità fattuale, occorre rammentare, in diritto, che *"il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi"(cfr.* ad es., Cass. n. 15571 del 13/12/2012) - atteso che le minacce costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie di cui all'art. 572 c.p. - sicché al delitto di cui all'art. 612 co. 2 c.p. non può attribuirsi una propria autonomia rispetto all'assorbente contestazione di maltrattamenti in famiglia
Capo C)

All’esito dell’istruttoria svolta non può che ritenersi sussistente anche il reato di cui all’art. 609 bis c.p., essendo rimasto provato come il S , nel corso degli anni, abbia indotto e costretto la persona offesa a subire atti sessuali.
Dalla deposizione della S è difatti emerso che a far data dalla nascita della seconda figlia, ossia dal 2009, i rapporti sessuali con l’imputato erano sempre avvenuti senza il suo consenso (cfr deposizione S - pag. 11).
La vittima, in particolare, ha raccontato di aver sempre avuto rapporti con l’imputato perché picchiata o perché impaurita dalle possibili conseguenze di un rifiuto (cfr. deposizione S , pag. 9 trascr.: *“se non accetta diventa ancora più matto"),* laddove, nei casi in cui aveva comunque rifiutato il rapporto sessuale, il marito si era messo *“ad urlare e fare casino'"* (cfr. pag. 9 trascr.). Riferiva, ancora, che per costringerla al rapporto sessuale spesso il marito le stringeva *“forte le mani" e* le faceva *“male",* tanto che durante lo stesso rapporto sessuale spesso *“piangeva"* (cfr. pag. 15 trascr.).
Tali violente e minatorie condotte, dunque, hanno costituito lo strumento con cui l’imputato, per anni, ha piegato la 5 . alla propria volontà, determinandola con
la forza all’atto sessuale o, comunque, ingenerando in lei la consapevolezza di dovervi necessariamente sottostare.
Priva di fondamento, alla luce di quanto dichiarato dalla persona offesa, la specifica doglianza svolta dalla difesa in

sede di discussione, tesa ad escludere l'integrazione della fattispecie di reato sul presupposto che la persona offesa sarebbe stata "condizionata" nel consenso dalla propria situazione di inferiorità anche economica, ma non già costretta. E' evidente, infatti, che le riferite violenze, oltre che la paura ingenerata nella S in caso di rifiuto, sono ben lontane dal mero condizionamento, ma costituiscono elementi che concretizzano, senza alcun dubbio, una vera e propria costrizione.
Si rammenti in diritto, d'altra parte, che in tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (cfr. ad es., Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 14085 del 24/01/2013). Ed ancora: in tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente; nè è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non

voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 16609 del 24/01/2017).
Ciò significa che resta irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, se le violenze del S fossero antecedenti e non già contestuali all'atto sessuale imposto, od ancora se, in determinati casi, l'imputato non dovesse nemmeno fare ricorso alla violenza fisica, avendo già ridotto la donna in un tale stato di soggezione nei suoi confronti, anche in considerazione del regime di vita vessatorio e prevaricatorio imposto in casa, da indurla comunque, benché in lacrime, alla consumazione di rapporti sessuali ben sapendo cosa l'aspettava in caso di rifiuto.
Pacifica, sotto altro profilo, la sussistenza del dolo a carico del S , non potendosi dubitare che simili modalità di costrizione ed induzione ai rapporti sessuali impongano di ascrivere all'imputato piena coscienza e volontà di compiere atti invasivi e lesivi della libertà sessuale della persona offesa.
Non può ritenersi sussistente, viceversa, il reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.
La norma punisce, per quanto di interesse in questa sede, chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere.
Da quanto emerso dalla deposizione della parte civile, tuttavia, resta dubbio se effettivamente i minori abbiano mai assistito agli abusi sessuali da lei subiti.

In particolare: la S ha dapprima sostenuto che i minori avessero, in alcuni casi, assistito alle violenze perché *"loro dormono in un letto con i bambini e quindi i bambini vedono tutto quello che succede* "(cfr esame S i - pag. 10), senonché, successivamente, ha precisato che gli approcci sessuali erano avvenuti quando *"i bambini stanno dormendo, lui comincia a stringere mano "* (cfr esame S - pag. 14), oppure *"quando i bambini vanno a scuola"* (cfr esame S - pag. 15).
Alla luce di tali contraddittorie dichiarazioni, pertanto, non risulta provata neppure la condotta materiale integratrice del reato contestato, ovvero non risulta provato che gli atti sessuali siano mai stati compiuti in presenza dei minori.
Se a ciò si aggiunga che la stessa pubblica accusa, in sede di discussione, ha sostenuto che la contestazione di cui all'art. 609 quinques fosse frutto di un mero errore materiale, non può che mandarsi assolto l'imputato dal reato in questione con la formula perché il fatto non sussiste.

Trattamento sanzionatorio

Non si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, non emergendo dagli atti, al di là dell'incensuratezza, positivi elementi di valutazione della sua personalità. In particolare: in primo luogo deve tenersi conto della gravità dei reati commessi e del lungo arco temporale di consumazione, elementi sintomatici di un'elevata intensità del dolo; dall'altro deve sottolinearsi che l'imputato, sia antecedentemente al suo

allontanamento dalla casa familiare, sia dopo il luglio 2017, si è disinteressato completamente della compagna e della sorte dei propri figli, non prestando alcun aiuto di carattere economico, tant'è che la S ha dovuto chiedere aiuto alla " ed al fratello (cfr. deposizione S , pag. 17 trascr.).

Ravvisabile, invece, il vincolo della continuazione tra tutti i reati per i quali è stata ritenuta prova di reità a carico dell'odierno imputato, attesa la loro omogenea natura e la medesimezza di contesto fattuale e cronologico in cui hanno trovato consumazione.

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare S S alla pena finale di anni otto di reclusione (pena base - ritenuto

reato più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 c.p. quello di cui all'art. 609 bis c.p commesso in danno di S i 5 contestato al capo C - anni sei e

mesi sei di reclusione; aumentata di mesi sei di reclusione per la contestata continuazione interna al capo, e così alla pena di anni sette di reclusione; aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno di S S , previo assorbimento in esso del reato di cui al capo A), alla

pena di anni sette e mesi sei di reclusione; aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno di B; S alla

pena di anni sette e mesi nove di reclusione; aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui all'art. 572 c.p

.commesso in danno di 1 S ' alla
pena finale di anni otto di reclusione).
Si è reputato di determinare la “pena base” per il reato di violenza sessuale in misura superiore al minimo edittale in considerazione dell’oggettiva gravità delle modalità esecutive del fatto ed in ragione della particolare intensità del dolo, ricavabile dalla circostanza che sebbene la persona offesa, in molteplici occasioni, avesse dimostrato il proprio dissenso piangendo durante i rapporti sessuali, l’imputato abbia continuato per anni ad imporle rapporti non voluti.
All’affermazione di penale responsabilità dell’imputato segue, per legge, la condanna del prevenuto:

- alle pene accessorie di cui in dispositivo ex artt. 609 nonies, 29 e 32 c.p;
- al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p..
- al risarcimento dei danni in favore della parte civile S S , costituita

sia in proprio che quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, danni da liquidarsi nella competente sede civile ex art. 539 c.p.p.;
- al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile ex art. 541 c.p.p., spese che si reputa equo liquidare così come specificato in dispositivo- distraendole in favore dello Stato anticipatario attesa l’intervenuta ammissione della parte civile al gratuito patrocinio - in applicazione dei parametri di liquidazione previsti dalla tabella penale forense allegata al DM 55/14.

Si reputa, infine, di condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale di euro 20.000 in favore della parte civile S S' in proprio, nonché di
ulteriori euro 5.000 per ciascun figlio minore, ritenendosi raggiunta prova, entro tali limiti, del danno non patrimoniale subito dalle persone offese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;
Dichiara l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 81 co. 2 e 609 bis c.p. ascrittogli al capo C), nonché del reato ascrittogli al capo B), in esso assorbito il reato di cui al capo A ed escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1 ed 11 c.p. e, unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 530 c.p.p.;
Assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. ascrittogli al capo C) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Visti gli artt. 609 nonies e 29 c.p;
Dichiara l'imputato:

- interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 539 c.p.p.;
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile S'

S” , sia in proprio che quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, danni da liquidarsi nella competente sede civile.
Condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale di euro 20.000 in favore della parte civile S:‘ ' Si’ in proprio e di ulteriori 5.000 per ciascun figlio minore in qualità di esercente la potestà genitoriale, provvisionali esecutive per legge. Visto l'art. 541 c.p.p.;
Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, spese che si liquidano nella somma di euro 3000, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dello Stato Anticipatario.
Visto l'art. 544 c.p.p.;
Indica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.

I
/Presidente
Milano, 8.11.2018

Il Giudice est.

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il pi.o.t. dott.ssa -Ia supervisione del magistrato affidatario.

Num. R.G. Trib. 13803/17

Num. R.G.GIP 2601/13

Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 5 Penale
in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Anna Maria Zamagni

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

D D , nato il 1930 a , residente in

' via n. ’ **dove ha dichiarato domicilio,**

assente

del Foro di
, n. , n. , presente
difeso di fiducia dall'Avv.

con studio in Corso

IMPUTATO

a) ex artt. 81,572 e.p., perchè maltrattava la moglie F N e la di lei badante convivente L C con vessazioni morali, quali ingiurie e minacce, e fisiche, quali schiaffi e coipi, costringendole a subire penose condizioni di vita.

Segnatamente, a titolo esemplificativo, poneva in essere la seguente condotta:

- quotidianamente vessava la moglie con frasi quali "sei una barbona, non sei una buona donna di casa, sei una serva e come serva mi devi Service", "sei una matta e come natta ti devo *far* rinchiudere in un manicomio";
- in data 02.03.2014 toglieva l'acqua calda all'appartamento, al solo fine di recare molestia e disturbo, ostacolando la quotidiana routine di pulizia della moglie;
- in data 5.03.2014, minacciava di picchiare le persone offese se non avessero compiuto i servizi domestici da lui desiderati. La medesima condotta veniva posta in essere anche il 18.03.2014, con la minaccia di buttare fuori di casa la moglie e la sua badante e di sostituirle con la propria amante; - in data 07.03.2014 costringeva la F e la L a recarsi nelle loro rispettive stanze, spegnendo loro la televisione. Fatto ripetutosi anche il 21.03.2014;
- in data 22.03.2014 e in data 24.03.2014 dapprima indagato insultava la moglie proferendo a suo indirizzo parole quali "mongoloide""matta da rinchiudere""barbona", poi tentava di picca are la L ., intervenuta difesa della F ;
- in data 31 03 2014 dapprima minacciava le persone offese con le seguenti frasi "vi butto tutte due dal balcone""andate via di casa e se stasera tornate vi butto dal balcone", poi cercava di colpirle;
- in altra occasione colpiva con uno schiaffo la L i, la quale si vedeva costretta a chiamare in suo aiuto le Forze dell'Ordine;

In Milano commesso dal 2013 al 2015

b) ex artt. 81, 570 co. 1 e co. 2 n. 2 c.p., perchè teneva le seguenti condotte: abbandonava il domicilio domestico durante il periodo

festivo, lasciando da sola ! a moglie F . N , non più autosufficiente, senza fornire alcuna assistenza morale e disinteressandosi del suo benessere psico-fisico, mancando così di adempiere coscientemente e volontariamente agli obblighi di assistenza morale nei confronti del coniuge;

faceva mancare alla moglie i necessari mezzi di sussistenza, non provvedendo al pagamento delle spese domestiche e al pagamento delle spese di cura e assistenza necessarie;

In Milano commesso dal 2013 al 2015

persona offesa:

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: ai sensi dell'art. 529 c.p.p., riqualificati i fatti di cui al capo A) in relazione a L *G* ' ' t, sub art. 612 c.p. in data 31.3.2014, emettersi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela; ai sensi dell'art. 530 c.p.p., in relazione alla signora

F . N , in ordine ai fatti di cui ai capi A) e B), assoluzione perché il fatto non sussiste

Difesa dell'imputato: assoluzione perché il fatto non costituisce reato

MOTIVAZIONE

Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto che dispone il giudizio in data 23.11.2017 con citazione per l'udienza del 21.2.2018. Alla prima udienza, dichiarata l'assenza dell'imputato, è stata disposta nuova notifica

alla persona offesa N ‘ F ., notifica risultata regolare all’udienza successiva. Le parti hanno quindi avanzato le istanze istruttorie, ammesse con provvedimento dettato a verbale. L’istruttoria si è interamente svolta all’udienza del 12.11.2018. Atteso l’intervenuto decesso della persona offesa N F , nonché del teste F "> P i D ʟ, ne sono state acquisite le dichiarazioni rese in indagini oltre a documentazione medica sulle condizioni di salute della parte offesa F e sentenza di assoluzione dell’imputato pronunciata in data 24.5.2011 dal questo Tribunale per fatti analoghi. E’ stata escussa la parte offesa L nonché la figlia dell’imputato e della parte offesa N F , F D la sorella di N ' F ʟ, G ., oltre ai testi ᴋJ O ’ L " e A ‘ M.
con successiva rinuncia al teste residuo di cui è stata revocata l’ammissione. Conclusa l’istruttoria le parti, all’esito della discussione, hanno concluso come sopra riportato.

L’imputazione

E’ contestato all’imputato il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e della di lei badante, temporalmente collocato tra il 2013 e il 2015; nello stesso periodo è contestato l’abbandono del domicilio domestico durante le festività nonché l’aver fatto mancare alla moglie i mezzi di sussistenza morale e materiale. Nonostante la collocazione temporale indicata, nel capo di imputazione sub a) sono elencate una serie di condotte tutte asseritamente commesse nel mese di marzo 2014, unico mese nel quale la L ha prestato la propria assistenza come badante alla sig. F

La ricostruzione dei fatti e l’insussistenza dei reati contesti

Nel corso del procedimento è intervenuto il decesso della sig. N F nonché del di lei figlio P F D i, figlio anche dell’imputato. Ne sono state acquisite le dichiarazioni rese in indagini dalle quali è scaturito il presente procedimento. Peraltro, già analogo procedimento per maltrattamenti, sempre fondato sulle dichiarazioni di madre e figlio, si è concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata da questo Tribunale nel 2011. L’audizione della figlia della coppia, F D ha consentito di ricostruire il quadro familiare e di valutare le dichiarazioni rese da madre

e figlio come scarsamente credibili. La testimone ha riferito di una situazione familiare di scarsa serenità con un rapporto tra i genitori di distanza, pur se connotato dalla fiducia del padre nei confronti della madre, alla quale, anche per il più elevato grado di istruzione, aveva affidato la gestione del denaro. La Fi , peraltro, nel 1986 aveva *"sottratto tutti i soldi che papà aveva faticosamente accumulato in banca",* circa cento milioni dandoli al figlio per l'apertura di un autosalone, fallito subito. Questo episodio aveva pesantemente segnato i rapporti dell'imputato con il figlio e la moglie ma la teste ha categoricamente escluso che vi siano stati maltrattamenti evidenziando anzi un pesante risentimento del fratello nei confronti del padre che, di fatto, non lo aveva accettato perché *"avrebbe voluto un altro figlio",* meno *"pasticcione"* e che portasse avanti la sua attività di falegname molto ben avviata. Il fratello aveva invece fatto altre scelte, pur pretendendo però soldi dal padre, trovandosi in situazioni assai pesanti tanto che alla sua morte avevano dovuto rinunciare all'eredità.
In questa situazione, già tesa, si è inserita la malattia della F , affetta da Alzheimer. La figlia ha descritto la malattia della madre, mal sopportata dal padre, come pervasiva e con pesanti influenze sulla quotidianità, come confermato dalle certificazioni acquisite in atti. Di particolare rilievo l'esito della visita neurologica del 11.11.2015 che attesta un decadimento cognitivo di grado severo, con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita, con indicazione della necessità di nomina di amministratore di sostegno. Nell'anamnesi si sottolinea la presenza di allucinazioni visive ed uditive.
In questo quadro le tensioni familiari avevano portato il fratello ad utilizzare la madre, non più presente a se stessa, per punire il padre. Di particolare rilievo quanto sul punto dichiarato dalla teste: *"Lui voleva punire papà....si è creato questo odio tra padre e figlio che è un odio che poi ti chiede anche la morte dell'altro, non so come dire...però sicuramente volerlo colpire, fargli del male; e lui utilizzava molto la mamma per cercare di ottenere dei benefici, perché la mamma gli ha insegnato questa prassi, quando lui è stato in difficoltà la mamma gli ha sottratto dei soldi a papà, lei lo poteva fare perché avevano il conto cointestato; quindi lui ha sempre, come dire, immaginato che questa fosse la formula, utilizzare la mamma per arrivare a papà e fargli del male, punirlo ...perché ricordo che c 'è stato anche un episodio che lui pretendeva a tutti i costi che la mamma lo*

denunciasse, ma la mamma diceva, 'ma io non ho un motivo per denunciarlo ', ricordo che diceva a me". La capacità manipolatoria del figlio nei confronti della madre ha portato la donna a firmare a garanzia di un assegno con conseguente pignoramento del laboratorio di falegnameria dell'imputato, cointestato con la moglie, che ora stanno riscattando.
Dalla testimonianza è altresì emerso che le badanti per la mamma, una volta emersa la malattia, venivano selezionate dal fratello, abitando lei lontano, ma pagate da entrambi. La teste ha peraltro riferito di aver dovuto far fronte ad una vertenza di una badante perché, nonostante lei avesse regolarmente mandato la sua parte, il fratello non l'aveva pagata.

In questo contesto è evidente che le dichiarazioni della F< e del figlio D non possono essere ritenute credibili in presenza, tra l'altro, di una certificazione medica che attesta una condizione di rilevante decadimento cognitivo che, probabilmente, ha portato la F ad assecondare il figlio in tuta una serie di iniziative contro il padre, compresa la denuncia.

Né vi sono elementi per ritenere la teste F D scarsamente credibile. Anzi, la teste è persona con regolari condizioni di vita la cui sofferenza per la situazione familiare descritta è emersa palese nel corso della deposizione e che non avrebbe alcun motivo per calunniare madre e fratello e le cui dichiarazioni sono confermate dalle certificazioni in atti, quanto alla malattia della madre. Inoltre la sua testimonianza è confermata dalle dichiarazioni della zia

che ha escluso di essere a conoscenza di comportamenti maltrattanti del genero. Tale ultima teste ha confermato di avere presentato un esposto il 9.7.2013 perché sentiva la sorella angosciata e spaventata. Ha riferito che sembrava avere paura del marito e che per questo lei, che viveva ad A e non poteva controllore, ha deciso di presentare un esposto dopo aver parlato con il nipote > che le aveva riferito che le badanti avevano già denunciato il padre senza sortire alcun effetto. Pur non avendoglielo direttamente consigliato il nipote tale dato l'aveva indotta a presentare l'esposto seppure le sia sorto il dubbio che quanto raccontato dalla sorella non fosse vero non avendo mai verificato, anche negli anni in cui stava a Milano, comportamenti violenti ed aggressivi dell'imputato, pur descritto come burbero.

Effettivamente la condizione di paura e timore di tutto è stata indicata dalla figlia come caratteristica della madre derivante dalla malattia.

La testimonianza della D , dunque pienamente credibile ed anzi dotata di particolare affidabilità anche per la equidistanza dalle parti alle quali è stata affettivamente legata, inficia altresì quella della parte offesa L i, già apparsa scarsamente credibile in sé.
La L è stata a servizio della F per poco più di un mese. La sua deposizione è stata connotata da contraddizioni e smentite. Dapprima la teste ha negato di avere mai sporto denuncia nei confronti dell'imputato e di conoscere la F affermando, anzi, di avere curato il sig. D D "Z *'anno scorso un mese"* ma che questi viveva da solo, tanto da far pensare al PM ad un errore di persona. Accertato, attraverso l'esibizione del documento di identità e il confronto con le generalità della querelante, che si trattava della stessa persona, sull'accordo delle parti è stata mostrata alla teste la denuncia e, leggendola, la L ha cambiato versione, dichiarando di ricordare tutto: *"...sì, sì, adesso che ho letto il*

nome mi ricordo", specificando che il nome che le ha sollecitato il ricordo è stato quello *F* A questo punto, modificando in pieno quanto in precedenza affermato con certezza "a/ *100%",* ha escluso di avere lavorato *"Tanno scorso un mese"* curando l'imputato e affermando invece di avere lavorato un mese e mezzo nel 2014 curando invece la N 'F che aveva dichiarato di non avere mai conosciuto.

E' evidente che l'esordio della testimonianza esclude in radice la possibilità di valutare come credibili le dichiarazioni della teste, comunque lacunose e generiche. Peraltro la stessa è stata smentita anche in relazione alle modalità di conclusione del rapporto di lavoro, a suo dire avvenuta per via dei maltrattamenti. In realtà la teste F D ha precisato di essere arrivata una mattina molto presto a Milano dopo aver viaggiato di notte proprio perché non convinta della idoneità della badante e di avere trovato la casa e la madre in condizioni pietose e di avere così licenziato in tronco la L

E' dunque evidente che le dichiarazioni rese dalla parte offesa non sono idonee a sostenere alcuna valutazione di responsabilità penale in ordine al capo a).

Le medesime considerazioni valgono per il fatto contestato al capo b). Anche in questo caso la teste F D ha precisato come il padre abbia sempre fatto fronte alle spese per il mantenimento della casa e della moglie, mentre lei e il fratello si sono fatti carico delle spese della badante. Ha negato abbandoni del tetto coniugale anzi affermando che i propri genitori, durante l'estate, trascorrevano le vacanze al paese di origine o presso di lei a B che raggiungevano con due mezzi diversi, il padre in auto e la madre in treno. Questo sino al 2015, ossia fino alla morte del fratello, data dalla quale la madre non si è più mossa da Milano. Certamente il padre aveva frequentazioni esterne, ma ha negato che queste abbiano in qualche modo interferito con la vita familiare.

Nessuna prova, dunque, di abbandono morale e materiale.

P.Q.M.

ASSOLVE

Conclusivamente, l'imputato deve essere assolto da entrambi i capi di imputazione perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 530
c.p.p.,

dai reato a lui ascritti perchè il fatto non sussiste

Milano, 12 novembre 2018

N. 9027/18 RG TRIBUNALE

N. 16812/18 RG NR

N.RG GIP

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX Penale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 12.11.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

G ' M. alias A B , nato in Moldavia il 1979,
sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di , autorizzato a presenziare-
assente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. difeso di fiducia
dagli avv.ti e del Foro di. , presente il primo anche in
sostituzione del secondo;

IMPUTATO

a. del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava la compagna convivente K<

A in particolare controllandole il telefono, nonché percuotendola ripetutamente per gelosia, nonché con l'episodio meglio descritto al capo b);

Con la recidiva infraquinquennale

In Milano nel mese di aprile 2018.

b. del delitto p. e p. dagli arti. 612 comma 2, 81 cpv., 582, 585 in relazione all'art. 577, 61 n. 2

c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dapprima mostrandole un coltello minacciandola, quindi percuotendo la compagna convivente Kt
A. con pugni in

testa e, una volta che questa si accasciava a terra, anche con calci in tutto il corpo, nonché mordendola e strappandole i capelli, provocava alla predetta lesioni ("distrazione e distorsione del collo, contusione del polso, policontusa, sospetto di lesione di legamento collaterale ulnare pollice ") giudicate guaribili in giorni 30,

Con la recidiva infraquinquennale.
In Milano il 25.04.2018

c. *del reato p. e p. dall'art. 4 L. 110/75 perché portava al di fuori della propria abitazione un coltello di circa 27 cm*
In Milano il 25.04.2018

d. *del delitto p. e p. dall'art. 33 7 c.p. perché, per opporsi al controllo degli operanti delle volanti, intervenute nel contesto meglio descritto al capo b), spingeva i predetti, nonché, una volta ammanettato, sferrava calci e teste sia ai poliziotti che alle pareti dell 'appartamento e, una volta all'interno dell'auto di servizio, sferrava una testata al pannello divisorio, ferendosi Con la recidiva infraquinquennale.*
In Milano il 25.04.2018

Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto per il capo a) l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per i capi b) c) d), riuniti dal vincolo della continuazione, più grave il capo d), condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione; La difesa si è associata in ordine alla richiesta di assoluzione per il capo a); per i capi b) e d) assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine, applicata la diminuente, minimo della pena e doppi benefici.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato del 16 maggio 2018 veniva disposta la comparizione dell'odierno imputato dinnanzi a questo Giudice, per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, per l'udienza del giorno 10.07.2018.
In quella data, in presenza dell'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove, così come richieste dalle parti.
All'udienza del 27.09.2018 venivano sentiti i testi T S e K A e l'imputato rilasciava spontanee dichiarazioni.
Si acquisiva con consenso delle parti verbale di Pronto Soccorso del 26.04.2018.
Su richiesta della difesa, il Giudice, ritenute affievolite le esigenze cautelari, disponeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, a cui era in quel momento sottoposto l'imputato (giusta Ordinanza di convalida del suo arresto emessa dal GIP presso questo Tribunale in data 28.04.2018), con quella del divieto di dimora nel Comune di
Si rinviava alla successiva udienza per l'esame dell'imputato e della teste M
Le parti si impegnavano da subito a prestare consenso all'acquisizione delle SIT rese da quest'ultima, nel caso in cui non presente alla successiva udienza.

All'udienza del 12.11.2018, stante l'assenza del teste Mi , si disponeva quindi l'acquisizione a fini probatori del verbale di SIT rese da quest'ultima il 26.02.2018, con rinuncia al suo esame.
Il PM produceva poi, ai soli fini della procedibilità, la denuncia-querela sporta dalla persona offesa.
Il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a concludere e, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza di G Mi i alias A B limitatamente ai delitti di cui ai capi b), c) e d), dovendo invece lo stesso essere assolto con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia ascritto al capo a).

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata il 29 aprile 2018 da K -A , convivente dell'imputato, in seguito al suo arresto in flagranza, avvenuto in data

26 aprile 2018.

Al fine di procedere ad una compiuta ricostruzione dei fatti, giova ripercorrere il racconto reso dalla persona offesa all'udienza del 27.09.2018.

K A ., escussa all'udienza dibattimentale del 27.09.2018, ha innanzitutto dichiarato di aver iniziato a convivere con l'odierno imputato dal mese di gennaio 2018, ma da marzo dello stesso anno erano sorti alcuni problemi di coppia.

Nello specifico ha riferito di frequenti litigi, scaturiti dall'eccessiva gelosia del G ed ai suoi *"scatti di nervosismo",* che talvolta portavano l'uomo ad insultarla e a minacciarla.

Più in particolare, la teste ha raccontato di un episodio, verificatosi la notte tra il 25 e il 26 aprile 2018, nel corso del quale la stessa aveva subito una violenta aggressione da parte dell'imputato.

Quella sera la K , dopo aver litigato con il compagno, si recava da un'amica per trascorrere la serata insieme; successivamente veniva contattata telefonicamente da M L - che condivideva l'appartamento con la coppia - che il G , dopo aver lanciato alcuni oggetti dalla finestra dell'abitazione comune, era fuggito via portando con sé un coltello.

Secondo quanto riferito dalla K in dibattimento, non appena quest'ultima rientrava in casa notava che l'appartamento era a soqquadro, presentandosi i mobili danneggiati e cosparsi di scritte quali *"puttana, ti ammazzo"* (cfr. pag. 10 trascriz.).

La donna decideva, quindi, di recarsi in cortile per recuperare gli oggetti che il convivente aveva poco prima gettato dalla finestra e ripulire.

Dopo pochi minuti - ha riferito la teste - l'imputato la raggiungeva e la aggrediva violentemente, colpendola dapprima con una sberla all'altezza dell'orecchio, che le provocava una forte sensazione di "stordimento", e prendendola poi per i capelli, sferrandole ripetutamente colpi alla testa e calci, anche quando la donna, una volta caduta, giaceva per terra (cfr. pag. 10 ss. trascriz.).

La stessa ha aggiunto che il G l'aveva, inoltre, minacciata di morte e prima di andar via aveva lanciato a terra il coltello che aveva in quel momento con sé (cfr. pag. 11 ss. trascriz.).

All'arrivo delle Forze dell'Ordine, il G si dava alla fuga e veniva richiesto l'intervento dell'ambulanza per le cure del caso.

In conseguenza di tale aggressione da donna riportava lesioni personali e, segnatamente, ematomi sul fianco, sulle gambe ed al viso (cfr. pag. 11 trascriz.).

Pieno riscontro della dinamica dell'episodio sopra descritto si rinviene, in primo luogo, nel **verbale del Pronto Soccorso** dell'ospedale Maggiore Policlinico (acquisito su accordo delle parti all'udienza del 27.09.2018) ove si rileva l'esistenza di lesioni personali - giudicate guaribili in giorni 30 - pienamente compatibili con la versione dei fatti fornita dalla persona offesa *("concussione con nessuna perdita di coscienza, distorsione e distrazione del collo, contusione del polso, policontusa, sospetto di lesione di legamento collaterale ulnare pollice").*

Dal medesimo referto medico si ricava, inoltre, che la donna, nell'immediatezza, ha fornito una versione dei fatti esattamente sovrapponibile a quella fornita in dibattimento *("aggressione da parte del compagno [...] la paziente riferisce che al rientro al domicilio è stata colpita con un pugno all'orecchio sinistro, è stata trascinata a terra (tenendola per i capelli) e colpita con calcio a livello occipitale parietale a destra, è stata poi afferrata al braccio destro e colpita con un piede al polso destro, e afferrata agli arti inferiori e riferisce di essere stata morsa alla gamba destra").*

Ulteriore riscontro in merito al sopracitato episodio di aggressione ai danni di KJ A i, si rinviene nelle SIT rese da **M** acquisite su accordo delle parti all'udienza del 12.11.2018.

La donna, amica della persona offesa e convivente con la stessa e l'odierno imputato, ha in fase di indagine raccontato alle Forze dell'Ordine che durante la notte tra il 25 e il 26 aprile 2018, era stata svegliata da forti rumori provenienti dalla stanza della coppia; ivi recatasi, notava l'imputato che, in preda ad una "crisi di nervi", era intento a lanciare dalla finestra gli effetti personali della sua compagna, in quel momento fuori casa, e a danneggiare alcuni suppellettili.

M , dopo aver tentato invano di tranquillizzare il G , lo avvertiva che avrebbe chiamato le Forze dell'Ordine; a quel punto l'imputato usciva dall'appartamento portando con sé un coltello ed affermando che avrebbe *"ammazzato i poliziotti"* non appena fossero arrivati.

Dal medesimo verbale di sommarie informazioni testimoniali si ricava, inoltre, che la persona offesa, al suo rientro, non appena si recava giù in cortile per raccogliere i propri effetti personali veniva aggredita all'imputato, così come aveva avuto modo di appurare affacciandosi dalla finestra.

Nello specifico, l'uomo colpiva violentemente la K con calci e pugni, sia sul corpo
che al viso, infierendo su di lei anche quando la donna rovinava a terra.

In seguito a ciò allertava le Forze dell'Ordine, che sopraggiungevano sui luoghi quasi immediatamente.

Il già pregnante quadro accusatorio è corroborato, poi, dalle dichiarazioni rese dal teste **T S** ., agente in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni, sentito all'udienza del 27.09.2018 ed intervenuto sui luoghi durante la notte in cui sono accaduti i fatti per cui è processo.

In merito all'intervento effettuato dai militari quella sera, costui ha raccontato di essere giunto presso l'abitazione della persona offesa insieme ad altri colleghi, allertati dalla centrale operativa, e di aver riscontrato la presenza della K[1] , in evidente stato di agitazione, che riferiva di essere
stata picchiata dal fidanzato; la donna, nello specifico, era in lacrime e presentava evidenti segni di aggressione al volto.

La stessa lamentava poi dei problemi all'udito in conseguenza di una sberla appena ricevuta dal compagno.

Gli Agenti notavano, anche, che il cortile del palazzo era a soqquadro e rinvenivano, accanto ai bidoni dell'immondizia, un coltello della lunghezza di 27 cm.

Il teste ha riferito che, alla loro vista, l'imputato fuggiva in direzione del proprio appartamento; rientrato in casa, veniva subito raggiunto dai militari ed esortato a seguirli in Questura per ulteriori accertamenti.

A questo punto - ha raccontato il militare in dibattimento - il G "ùa *iniziato ad*
agitarsi, a cercare di colpire i due Agenti operanti dall'altro equipaggio e poi in quattro, a fatica, siamo riusciti a condurlo nella vettura di servizio dove ha continuato con l'atteggiamento provocatorio''[1] (cfr. pag. 5 trascriz.).

Ha aggiunto che, nonostante fosse ammanettato, l'uomo continuava ad andare in escandescenza, colpendo con varie testate il divisorio della vettura di servizio, nonché, una volta in Questura, gli Agenti stessi.

Lo stesso in conseguenza dei colpi si procurava delle lesioni, ragione per cui veniva condotto in Ospedale.

All'udienza del 27.09.2018, l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, dichiarandosi parzialmente estraneo ai fatti contestati.

L'uomo ha riferito innanzitutto che era K A ad assumere spesso un atteggiamento provocatorio nei suoi confronti, in quanto gelosa, come era accaduto proprio nell'episodio del 25/26 aprile 2018, durante il quale era stata - a suo dire - la donna ad aggredirlo fisicamente con un bastone.

In merito a quella notte, il G ha ammesso di aver gettato dalla finestra dell'abitazione alcuni vasi in seguito ad un litigio avuto con la donna ed ha affermato di aver utilizzato il coltello soltanto per tagliare della frutta, negando tuttavia di averla mai picchiata.

Orbene, sulla base delle sovraesposte risultanze processuali si impone, innanzitutto, l'assoluzione di G M in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 572 c.p.

Secondo quanto chiarito in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti (cfr. Cass., sent. N. 8618 del 24.09.1996; Cass. pen., Sez. VI, n. 5258/2016), "cazzo *fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. - maltrattamenti in famiglia — la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Ne consegue che per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale del reato, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, né un eventuale precedente specifico che può valere soltanto per una valutazione della personalità dell'imputato agli effetti della determinazione della pena da infliggere in concreto".*

E ancora si è affermato che "z'Z *reato di maltrattamenti in famiglia, a condotta abituale, è costituito da più fatti, anche non perseguibili isolatamente, ma che acquistano rilevanza*

penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, quando determinano sofferenza e avvilimento della persona offesa." (Cass., n. 40095 del 25.06.2018).

Nel caso di specie, le emergenze processuali hanno consentito di acciarare che l'imputato, ha posto in essere in danno della convivente un'unica significativa condotta aggressiva.

In assenza del sopra richiamato requisito di abitualità, che risulta essere elemento tipico del reato di maltrattamenti contestato al capo a), non appare possibile fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, con conseguente assoluzione dello stesso con la formula indicata in dispositivo.

Con riferimento ai restanti capi di imputazione (capi b, c, d), alla luce del compendio probatorio, ritiene invece il Tribunale ampiamente dimostrata la penale responsabilità di G M ' i alias *A* B .

Dalle risultanze processuali emerge, infatti, in maniera lineare, la dinamica dell'aggressione subita dalla persona offesa nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2018 da parte dell'imputato con lei convivente.

Sulla base delle dichiarazioni dibattimentali della stessa - della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non essendosi, peraltro, neppure costituita parte civile nell'ambito del procedimento - così come confermate dalle SIT rese da M e dal referto medico in
atti, risulta pienamente provata la condotta di lesioni personali contestata all'odierno imputato.

Sotto il profilo oggettivo, sussistono infatti, gli elementi costitutivi di cui agli arti. 582 e ss. cp.p, rappresentati da una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass., n. 22781 del 26.04.2010; Cass., n. 43763 del 29.09.2010) che sia in rapporto di causalità con una condotta del soggetto agente, come nel caso di specie.

Quanto illustrato consente, parimenti, di affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione al delitto di minaccia, ritenendosi provata la effettiva pronunzia delle espressioni attribuite al G - e, segnatamente, di minacce di morte nei confronti della persona offesa - che

integrano la fattispecie della minaccia "grave", ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., essendo stata peraltro posta in essere mediante l'uso di un coltello.

Va, peraltro, osservato che per il reato di minaccia non è necessario che il soggetto passivo si sia effettivamente intimidito - come peraltro avvenuto nel caso di specie - essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Cass., sez.V, 2.12.2008, n.46528; Cass. sez.I, 6.11.2008, n.47739), come nel caso concreto.

Parimenti integrato deve ritenersi il reato di cui al capo a).

L'art. 4, comma 2, della Legge n° 110/1975, com'è noto, nell'equiparare alle *armi improprie* alcuni strumenti la cui destinazione naturale non sia l'offesa alla persona (ciò che caratterizza le *armi proprie,* definite dal comma 1) ne individua specificamente alcuni che, per le loro caratteristiche, si sono dimostrati idonei a ledere, sicché il loro porto fuori dall'abitazione o dalle sue appartenenze è subordinato all'esistenza di un giustificato motivo.

Nella fattispecie in esame, riguardo al coltello della lunghezza di circa 27 cm, di cui il G aveva disponibilità deve affermarsi, quindi, quanto meno, la sua natura di arma impropria; in assenza di qualsiasi illustrazione, all'atto del rinvenimento, da patte dell'imputato, così come accertato nell'immediatezza, di una ragionevole giustificazione sulla detenzione della stessa al di fuori dell'abitazione, anzi essendo evidente dalla sua concreta utilizzazione la sua destinazione a compiere attività illecite, il porto di tale strumento deve pertanto reputarsi non consentito e sanzionabile in sé.

Del tutto provata appare, quindi, la detenzione illecita dell'arma, indifferente risultando sulla struttura del reato, in ipotesi, fermo quanto sopra illustrato in ordine alla sua concreta utilizzazione nel caso in esame, sia la volontà offensiva, sia il fine del porto, e persino la sua volontarietà, a fronte della natura contravvenzionale della fattispecie.

Provata risulta, infine, anche alla luce delle dichiarazioni del teste T S >, ufficiale di Polizia, intervenuto sul luogo del delitto, la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d).

Integra infatti "z7 *delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento - anche implicito purché percepibile "ex ad verso " - volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e*

temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio" (Cass. Pen. Sez. VI, sent. N. 5147/2014).

Invero, *"perché sia integrato il delitto di cui all'art. 337 c.p. non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti"* (Cass. Pen. Sez. VI, sent. N. 46743/2013).

Nessun dubbio sussiste, infine, in ordine all'elemento psicologico, nella forma del dolo specifico richiesto dalla norma (337 c.p.), essendo l'imputato certamente consapevole della qualità rivestita dai soggetti, che muniti di autovettura di servizio e divise militari, si erano palesati nella loro qualità istituzionale, nonché dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione dei restanti reati; le sopraesposte circostanze di fatto consentono di ritenere, infatti, che l'imputato fosse pienamente consapevole dell'illiceità della propria condotta, emergente da ogni dettaglio della vicenda e, in qualche modo, implicita nel tipo di reato commesso.

In definitiva, l'imputato va dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi b), c), d), che, attesa l'unicità del contesto criminoso, possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati ascritti occorre determinare il trattamento sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta, e valutata la personalità dell'imputato, ritiene questo Decidente di poter

concedere le circostanze attenuanti generiche (anche al fine anche di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore del fatto), con criterio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, nonché di potere escludere la contestata recidiva, non essendo i fatti commessi indicativi di una maggiore pericolosità del reo.
Ciò posto, pena equa appare quella di anni 1 di reclusione così calcolata: pena base mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo d), ritenuto più grave, aumentata, per la continuazione, di mesi 3 per ciascun reato satellite, fino al raggiungimento della pena finale indicata.
Non appare possibile concedere allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, difettandone i presupposti di legge.
Ai sensi dell'art, 240 c.p. de ve essere disposta, poi, la confisca e distruzione dell'arma in sequestro, al passaggio in giudicato della presente sentenza, ove non si sia già provveduto.
Le spese processuali e di custodia cautelare debbono essere poste a carico del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p..
11 carico complessivo di lavoro di questo Decidente giustifica la riserva di deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., entro il termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.
assolve G M. alias A B dal reato allo stesso ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste;
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
dichiara l'imputato responsabile dei restanti reati allo stesso ascritti e, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, con criterio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Visto l'art. 240 c.p.
dispone la confisca e distruzione del coltello in sequestro, al passaggio in giudicato della sentenza, ove non si sia già provveduto;
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 12.11.2018. ILGIUDICE
(dott. Fabio Processo)

Si DA' ATTO CHE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HANNO PARTECIPATO, AI FINI DELLO STAGE FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/13 LE DOTT.SSE *Giovanna Mirarchi Anoja e Roberta Seminara.*

N. 11516/16 RG
TRIBUNALE

N. 49166/14 RG NR

Tribunale Ordinario di Milano

IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 12.11.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

IMPUTATO

1) del reato p. e p. dagli arti. 61 co. 1 n.l e n. 11 quinquies e 572, c.p., in combinato disposto con l'art. 94 c.p., perché, in stato di ubriachezza abituale, maltrattava la moglie, L 'A ; costringendola a subire mortificazioni, vessazioni fisiche e morali

di ogni genere, anche in presenza dei figli affetti da mutismo e della nipote, C A.

di anni 7. In particolare, la minacciava con frasi del tipo: "E meglio che me ne vado perché sennò faccio un macello"; la ingiuriava con espressioni tipo "puttana, troia, hai l'amante", la percuoteva con calci, pugni e schiaffi, ingenerando in tal modo, nella persona offesa, uno stato di sudditanza, di costante paura e di sofferenza psicologica causandole uno stato depressivo, e penose condizioni di vita.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi quali la gelosia ed in presenza di minori di anni diciotto.

In Comaredo (MI), dal 2005 fino al mese di marzo 2015.

2) *del reato p. e p. dall'art. 570 c.p. perché, spendendo tutti i proventi del proprio lavoro per bere e vendendo i monili del coniuge L A accumulati dalla stessa*
nell'arco della vita, non provvedendo al pagamento delle utenze domestiche e dell'affitto, serbava una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia e si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore e la qualità di coniuge.
In Comaredo (MI), fino al mese di marzo 2015

Conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto per il capo 2) assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma 2 c.p.p.; per il capo 1) anni tre di reclusione;
la difesa per il capo 2) si è associata alle richieste del PM; per il capo 1) ha chiesto l'assoluzione con formula ritenuta di giustizia, in subordine minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14.07.2016 il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, fissando l'udienza innanzi al Giudice della IX sezione penale per il giorno 28.10.2016.

A quell'udienza, in presenza dell'imputato, la persona offesa non si costituiva parte civile; dichiarato quindi aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove, così come richieste dalle parti.

All’udienza del 23.02.2017 veniva sentita la persona offesa L A
Su accordo delle parti si disponeva l’acquisizione, a fini probatori, dell’Annotazione di P.G. del 19.08.2014, dell’Annotazione di servizio del 3.09.2014 con i relativi allegati, dell’Annotazione di P.G. del 4.10.2014 e della CNR dei Carabinieri di Comaredo del 7.10.14.
All’udienza del 26.05.2017 con il consenso delle parti si acquisivano, altresì, i verbali di SIT rese da E E ., M. L eS R in data 3.09.14 nonché i verbali di SIT rese da R F ' K ‘ *e* R M >, contenute nel fascicolo del PM.
Veniva inoltre avviato l’esame del teste R M , la cui deposizione veniva, tuttavia, sospesa essendo lo stesso affetto da sordomutismo che rendeva necessario l’intervento di un interprete.
Alla successiva udienza del 27.10.2017 veniva, quindi, ripreso l’esame del teste IL M con l’ausilio dell’interprete del linguaggio dei segni.
All’udienza dell’8.02.2018 veniva sentita la teste R R K i, aneli’essa escussa mediante
l’ausilio di un interprete del linguaggio dei segni.
L’imputato R R C acconsentiva, inoltre, a sottoporsi ad esame ed il Giudice disponeva procedersi in conformità.

All’udienza del 6.06.2018 il procedimento subiva un differimento, essendo per la prima volta chiamato dinnanzi a questo Decidente.
Da ultimo, all’udienza del 12.11.2018, preliminarmente, si disponeva la rinnovazione del procedimento per la diversa composizione del Tribunale.
Le parti si riportavano alle richieste di prova già formulate ed il Giudice confermava la precedente ordinanza ammissiva.
Su accordo delle parti si dichiarava utilizzabile l’attività istruttoria già espletata davanti ad altro Giudice.
Il PM chiedeva l’acquisizione dei verbali di SIT rese da M R e M. S , in subordine ex art. 507 c.p.p. il loro esame dibattimentale; la difesa si opponeva.
Il Giudice rigettava l’istanza, non ritenendo l’integrazione probatoria richiesta assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Dichiarata, quindi, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'imputato limitatamente al delitto di maltrattamenti in famiglia ascritto, dovendo invece lo stesso essere assolto in relazione al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al capo 2) per le ragioni qui di seguito esposte.

Il presente procedimento trae origine da alcune denunce-querele presentate nell'anno 2014 da L A moglie dell'imputato, successivamente escussa in dibattimento.

Al fine di procedere ad una compiuta ricostruzione dei fatti ed evidenziare le ragioni fondanti il giudizio di sussistenza della penale responsabilità in capo a R R O giova ripercorrere il racconto reso dalla persona offesa all'udienza del 23.02.2017.

L A ha, innanzitutto, riferito dell'esistenza di una situazione familiare complessa, derivante sia dalle condizioni di salute di due dei tre figli nati dall'unione col IL , affetti da sordomutismo, che dai problemi di coppia tra lei e quest'ultimo.

In particolar modo, quanto al rapporto coniugale, la donna ha riferito che si caratterizzava per frequenti liti che insorgevano nella coppia, per lo più, per questioni economiche, ma che spesso degeneravano in violente aggressioni fisiche nei suoi confronti.

La L ha raccontato, infatti, che l'imputato, che da almeno quindici anni abusava di sostanze alcoliche, esercitava su di lei pressioni innanzitutto di tipo psicologico, essendo solito denigrarla, mortificarla e vessarla anche per futili motivi; negli ultimi anni la situazione era notevolmente peggiorata in quanto il marito, prima di ritornare a casa dal lavoro, aveva

preso l'abitudine di intrattenersi in un bar per bere con degli amici e, per tale ragione, al suo rientro diventava più violento ed aggrediva, anche fisicamente, la donna.
A titolo esemplificativo la teste ha narrato in dibattimento di un episodio, risalente al giorno di Pasqua del 2013, nel quale il marito, dopo essere tornato a casa ubriaco, si agitava, "*dando in escandescenza"* in quanto i figli non gli consentivano di riposare sul divano (Cfr. pag. 23 trascriz.).
Costui, in particolare, in tale occasione in preda all'alcol le dava delle sberle; in molte altre occasioni - ha aggiunto - era capitato che lo stesso le desse delle "botte", con calci e strattonamenti, afferrandola anche per i capelli (cfr. pag. 6 e 24 trascriz).
Anche in occasione del Natale del 2012 l'uomo, dopo essere stato ripreso dalla moglie per alcuni suoi atteggiamenti, le sferrava uno schiaffo per farla tacere (Cfr. pag. 22 trscriz.).
La persona offesa ha poi raccontato di essere stata, negli ultimi 7/8 anni, continuamente minacciata dal marito con frasi del tipo *"se ti separi io ti porto via i bambini"* (cfr. pag. 29 trascriz.), oppure *"guarda che ti ammazzo, se continui così ti spacco la faccia"* (Cfr. pag. 30 trascriz.); tali frasi venivano proferite dall'uomo anche davanti ai figli ai nipotini, la cui presenza in casa lo infastidiva (cfr. pag. 32 trascriz.),
Anche nell'ottobre del 2014 la I ha riferito di aver subito minacce da parte dell'odierno imputato il quale, telefonando a casa, diceva alla nipotina di appena 7 anni che riceveva la chiamata *"Dille a tua madre che se la vedo in giro le spacco la faccia"* (pag. 34 ss. trascriz.); la minore, nell'occasione, terrorizzata scoppiava in lacrime.
La persona offesa ha, altresì, dichiarato di essere stata frequentemente aggredita verbalmente dal marito che, soprattutto quando versava in stato di ubriachezza la denigrava, le proferiva insulti quali *"puttana", "scema",* ecc. (cfr. pag. 17 trascriz.).
Su di lei l'uomo esercitava, inoltre, pressioni di natura psicologica, non perdendo occasione per vessarla e mortificarla *("ha cominciato veramente una tortura vera e propria, però non sempre a botte, però moralmente. Lui magari non se ne accorgeva, però ogni cosa mi degradava, mi disprezzava..."* - cfr. pag. 7 trascriz.).
Nel rapporto di coppia frequenti erano, poi, i litigi che scaturivano per questioni economiche o per futili motivi, quali la *"morbosa gelosia"* del R , che accusava la moglie di avere un altro uomo (cfr. pag. 7 trascriz.) e i familiari (Cfr. pag. 8 trascriz.).
In occasione di alcuni dei numerosi litigi erano, persino, intervenuti i Carabinieri di Comaredo, che la donna si era trovata costretta ad allertare per riportare la calma.
L A ha, inoltre, raccontato che in seguito a tale situazione aveva dovuto

rivolgersi ad un CPS per ricevere assistenza e sostegno psicologico, in quanto aveva iniziato a soffrire di forti attacchi di panico; per tali motivi aveva dovuto assumere anche gli psicofarmaci che le venivano prescritti (Cfr. pag. 27).
La stessa, esasperata dalle condotte poste in essere dall'odierno imputato, ha riferito poi di aver deciso di lasciare la propria abitazione per un periodo di circa 8 mesi, per farvi ritorno successivamente, e precisamente allorquando il marito le prometteva che avrebbe cambiato i propri comportamenti, promessa che tuttavia non veniva mantenuta (cfr. pag. 37 ss. trascriz.).
Avuto riguardo agli aspetti economici la donna ha riferito, che, successivamente ad un periodo di una malattia che l'aveva colpita negli anni 2003/2004, il marito l'aveva privata della gestione del denaro, corrispondendole soltanto la somma di 100/150 euro al mese con la quale avrebbe dovuto provvedere alle spesa familiare (Cfr. pag. 8 ss. trascriz.).
La stessa ha poi raccontato, non trovando più in casa alcuni suoi gioielli preziosi, di aver nutrito il sospetto che il marito li avessi venduti; costui successivamente le confessava di averli buttati in un momento di rabbia (Cfr. pag. 32 ss. trascriz.).
La teste ha altresì raccontato che il marito, pur pagando le utenze domestiche, spesso non pagava l'affitto, motivo per cui la famiglia subiva alcuni sfratti, che fortunatamente non venivano eseguiti in quanto l'imputato riusciva a sanare per tempo i propri debiti (cfr. pag. 39 ss. trascriz.).
Nonostante le penose condizioni in cui la costringeva a vivere il RJ - ha infine aggiunto la teste - in concomitanza con il periodo di malattia della moglie, pur disinteressandosi delle sue condizioni di salute ed omettendo di assisterla durante il suo periodo di convalescenza, aveva sostenuto le spese di un'infermiera di cui la stessa necessitava per le proprie cure e, talvolta, si era offerto di accompagnarla in ospedale per i controlli sanitari o di svolgere alcune commissioni domestiche.

All'udienza del 27.10.2017, grazie all'ausilio di un interprete del linguaggio dei segni è stato sentito **RM** figlio dell'odierno imputato, il quale ha convissuto con i genitori fino al 2013.

Anche tale teste ha descritto la complicata situazione vissuta nel nucleo familiare di appartenenza; costui ha, innanzitutto, confermato che il padre abusava di bevande alcoliche

che alcune volte lo rendevano “più tranquillo”, mentre altre volte decisamente più irascibile (pag. 4 ss. trascriz.).
Ha riferito, inoltre, di aver assistito a frequenti litigi tra i genitori, talvolta originati dalle lamentele della donna circa i comportamenti del marito, alle quali quest’ultimo reagiva arrabbiandosi ed insultandola (cfr. pag. 4 ss. trascriz.); lo stesso ha specificato, peraltro, di esser dovuto più volte intervenire per porre fine alle predette liti, anche perché spesso sfociavano in “grosse discussioni”.
Ha, inoltre, affermato di essere a conoscenza del fatto che l’odierno imputato proibisse alla moglie di lavorare, ma di ignorare come avvenisse la gestione delle spese familiari; a fronte di specifica domanda della difesa R M ha, comunque, precisato di non aver “mai saltato un pasto” per mancanza di alimenti né che in casa fossero mai mancate corrente elettrica, acqua o gas (Cfr. pag. 7 ss. trascriz.).
In sede di sommarie informazioni rese dal testimone durante fase di indagini preliminari - acquisite a fini probatori agli atti del processo, su accordo delle parti, all’udienza del 26.05.2017 - emerge che il padre, durante le litigate, percuoteva la moglie e talvolta gli stessi figli.
Sul punto, in dibattimento, il teste ha aggiunto di avere in un’occasione visto la madre con un livido al volto, precisando tuttavia di non essere a conoscenza di come si fosse procurata l’ematoma in questione (pag. 5 trascriz.).
Nelle predette SIT il teste ha, poi, raccontato del tentativo di suicidio della madre in conseguenza dell’assunzione di diversi farmaci, allorquando costei era sotto cura per una forte depressione; in merito a tale vicenda ha, in particolare, riferito: “*Quella mattina ricordo che anche io andai alla ricerca di mia madre per le vie del paese [...] notai mio padre a bordo della sua bicicletta che aveva bloccato mia madre contro un muro, poi mi accorsi che mia mamma stava schiumando dalla bocca e stava per perdere conoscenza, prendevo mia madre, la allontanavo da mio padre, e la portavo al Pronto Soccorso ”* (Cfr. verbale di SIT dell’8.01.2015, in atti).

All’udienza dell’8.2.2018 è stata poi sentita, anch’essa tramite l’ausilio di un interprete del linguaggio dei segni, RK figlia dell’imputato e della persona offesa.
La stessa ha premesso di aver convissuto stabilmente con i genitori all’incirca fino all’anno 2007, allorquando decideva di trasferirsi in un’altra abitazione con il compagno, dal quale

poi si separava, per ritornare ad abitare con i genitori nell'anno 2014.
In merito ai periodi di convivenza ha raccontato di aver assistito frequentemente a litigi tra l'odierno imputato e la moglie, che spesso si verificavano anche alla presenza di sua figlia A , ancora minorenne. Le discussioni nascevano, anche su iniziativa della mamma, e per futili motivi.
In particolare, le liti spesso scaturivano dalla gelosia del padre, infastidito dalla presenza dei figli in casa; costui, allorquando rincasava dopo essere stato al bar, appariva visibilmente alterato in conseguenza dell'uso di alcol ed era, conseguentemente, più irascibile (Cfr. pag. 7 trascriz.).
R K ha narrato anche di aver assistito a litigate "molto forti", in cui l'imputato insultava la moglie con epiteti del tipo "puttana", dalla teste compresi tramite lettura del labiale (cfr. pag. 5 ss. trascriz.).
A fronte di specifica domanda la teste ha riferito di non aver mai visto il padre aggredire fisicamente la madre; ha raccontato, però, di un episodio in cui aveva notato sul viso della donna un rossore, attribuito da quest'ultima ad uno schiaffo ricevuto proprio dall'odierno imputato (cfr. pag. 5 trascriz.). Ha, inoltre, aggiunto che il proprio padre non permetteva alla moglie di lavorare, nonostante le difficoltà economiche del nucleo familiare; la L , infatti, continuamente si lamentava
con la figlia del fatto che il padre fosse disoccupato, bevesse e fosse eccessivamente geloso di lei.
La teste ha confermato, poi, l'episodio, verificatosi nell'agosto 2014, nel quale la madre aveva tentato di togliersi la vita assumendo dei farmaci, in quanto esasperata dal difficile rapporto coniugale (Cfr. pag. 15 ss. trascriz.).
In merito alle questioni economiche ha precisato che lei stessa ed il padre contribuivano in diversa misura alle spese familiari, ma era quest'ultimo a provvedere al pagamento delle utenze domestiche. Ha infine riferito di aver successivamente abbandonato la casa familiare poiché esasperata dai continui litigi tra i genitori.

I suddetti litigi trovano ulteriori riscontri nei verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese da alcuni vicini di casa della coppia ed acquisite al fascicolo del dibattimento.
In particolare, D E in data 3.09.2014 ha dichiarato di udire spesso rumori di mobili infranti, provenienti dall'appartamento dei coniugi R , così come urla conseguenti a pesanti litigate

tra gli stessi, alle quali non ha tuttavia mai personalmente assistito.
Anche i vicini **MLi** e **S.R** sentiti dai Carabinieri nello stesso
giorno, hanno riferito di udire spesso "grida" provenienti dall'appartamento dei R

Le annotazioni di servizio presenti al fascicolo documentano, poi, alcuni interventi operati dai Carabinieri di Cornaredo presso l'abitazione dell'odierno imputato.
Nello specifico, in occasione dell'intervento effettuato in data 19.08.2014, i militari intervenivano su sollecitazione della L che lamentava che il marito "Z *'aveva minacciata di recarsi a*
casa [...] e di commettere una strage" (Cfr. annotazione di P.G. del 19.08.2014, in atti).
Il R poco dopo effettivamente sopraggiungeva sui luoghi in stato di agitazione; per tale ragione veniva ammonito dai Carabinieri che, dopo aver ristabilito la calma, si allontanavano dall'abitazione, dietro promessa che il R che "non avrebbe più infastidito la moglie".

Un ulteriore intervento delle Forze dell'Ordine veniva effettuato in data 04.10.2014, sempre su richiesta della persona offesa che, secondo quanto si evince dal relativo verbale in atti, *"in maniera piuttosto agitata chiedeva il nostro intervento per un litigio avuto con il marito "* (cfr. annotazione di P.G. del 04.10.2014, inatti).

All'udienza dell'8.02.2018 l'imputato ha acconsentito a sottoporsi ad esame e, nell'ammettere parzialmente gli addebiti, ha fornito la propria versione dei fatti; questi, per quanto qui di rilievo ed in estrema sintesi, ha confermato l'esistenza di frequenti liti coniugali, originate da futili motivi, principalmente economici.
Lo stesso ha ammesso di aver assunto spesso, nei confronti della moglie, comportamenti sbagliati e di essere stato molto geloso di lei; ha ammesso, peraltro, di aver buttato nella spazzatura, in un momento di nervosismo, i gioielli di famiglia che la donna gelosamente custodiva (cfr. pag. 21 ss. trascriz.).
Il R ha, altresì, dichiarato che durante le liti gli era capitato di insultare la moglie, dandole della *"stronzo "* o della *"puttana"* (cfr. pag. 27 trascriz.), e di averla talvolta picchiata dandole qualche *"sberletta"* (cfr. pag. 24 trascriz.).

Sul punto ha, però, precisato che l'atteggiamento della moglie era piuttosto aggressivo e per tale ragione la situazione gli era un poco sfuggita di mano.
Ha negato, tuttavia, di far consumo di alcolici, sia in casa che fuori dalle mura domestiche.
Su domanda del Pubblico Ministero ha ammesso, inoltre, di averle durante i litigi tirato i capelli e di averla, altresì, minacciata, arrivando a buttarla per terra; ha, tuttavia, negato di averla mai presa a calci e di averle detto che avrebbe fatto in modo di portarle via i figli (cfr. pag. 26 ss. trascriz.).
Il R ha poi raccontato del tentativo di suicido della moglie, precisando che non era la prima occasione in cui la donna aveva tentato di togliersi la vita, in quanto fortemente depressa; in merito alle ragioni di tali gesti, ha riferito che *"lei si deprime in ogni cosa "* (cfr. pag. 26 trascriz.).
Ha, infine, affermato di aver accudito la L nei momenti di malattia e di aver provveduto al sostentamento economico della famiglia, contribuendo alle spese in misura sicuramente superiore ai 150 euro mensili riferiti in dibattimento dalla moglie (cfr. pag. 22 trascriz.). Orbene, alla luce del compendio probatorio sopra descritto appare possibile, ad avviso di questo Decidente, pervenire all'affermazione della penale responsabilità di R R G in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., allo stesso ascritto al capo 1) dell'imputazione.
Dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla persona offesa - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendosi, peraltro, neppure costituita parte civile nell'ambito del presente procedimento - emerge un chiaro contesto di sopraffazione del quale è stata vittima, a causa dell'atteggiamento, certamente maltrattante e denigratorio, tenuto dall'imputato nei suoi confronti. Dalle risultanze processuali emerge, infatti, in maniera chiara, precisa e coerente un clima familiare caratterizzato da frequenti e violente liti, sorte per futili motivi, in occasioni delle quali il R aggrediva sia fisicamente che verbalmente la donna, anche sotto l'effetto dell'alcool.
Tale situazione, reiterata per diversi anni, trova significativi elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli della coppia, escussi in dibattimento, che, in maniera conforme al racconto della madre, hanno riferito di un contesto familiare litigioso e delle condotte aggressive assunte dal padre nei confronti della persona offesa.
La linearità del racconto della persona offesa è ulteriormente corroborata dal contenuto delle Annotazioni di P.G. in atti (che documentano sia l'esistenza delle liti che le richieste

di intervento provenienti dalla donna) e dalle SIT rese dai vicini di casa, che confermano quanto dalla stessa dichiarato.
D'altra parte lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha sostanzialmente ammesso di aver posto in essere condotte aggressive e denigratorie nei confronti della moglie, provocando in lei uno stato di sofferenza ed esasperazione tali (cfr. sul punto referto medico prodotto all'udienza del 28.10.2016, in atti) da portarla persino ad un tentativo di suicidio.
Peraltro, la circostanza che talvolta fosse la stessa persona offesa a provocare i diverbi tra coniugi, di certo non giustifica le condotte maltrattanti tenute dal marito.
Risulta inoltre, dal compendio probatorio, che i comportamenti maltrattanti in parola, si sono susseguiti con l'abitualità richiesta dalla fattispecie incriminatrice in questa sede contestata.
Non è possibile, infatti, ritenerli come singoli e sporadici episodi, da valutarsi isolatamente, attesa la reiterazione nel tempo delle condotte ed il clima familiare di sopraffazione ingenerato; tale clima è, peraltro, testimoniato dal contenuto di alcune missive - acquisite su accordo delle parti all'udienza del 23.02.2017 - nelle quali l'imputato, rivolgendosi alla moglie le chiede scusa, dichiarando di avere *"sbagliato tanto*
Nelle medesime lettere, rivolgendosi alla L , lo stesso afferma *"la tua sottomissione*
*nei miei confronti, per il bene di tutti, ha fatto sì che tutto sorvolasse",*promettendo che non avrebbe più abusato di alcolici e che l'avrebbe "rispettata doverosamente".
Per tali ragioni, in definitiva, R. R va dichiarato responsabile del delitto ascritto al capo 1), di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi.

Alle medesime conclusioni non può giungersi, invece, con riferimento al reato di cui all'art. 570 c.p., ascritto all'imputato al capo 2) di rubrica.
Dal compendio probatorio - e più specificatamente dalle dichiarazioni rese dai figli in dibattimento e, in parte, dalla stessa persona offesa - è, infatti, emerso che il R ha provveduto, seppur in maniera non del tutto puntuale, al sostentamento del nucleo familiare (acquistando, a titolo esemplificativo, viveri per la prole o pagando i loro canoni di locazione e le utenze domestiche o, ancora, prestando assistenza alla moglie nel periodo di

malattia, come, peraltro, dalla stessa dichiarato), assolvendo così gli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore e la qualità di coniuge.
Da ciò discende, conseguentemente, l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 2) con la formula indicata in dispositivo.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti ascritto, occorre determinare il trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta e valutata la responsabilità dell'imputato, ritiene questo Decidente di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione del positivo comportamento processuale ed al fine di meglio adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto. Ciò posto, pena equa appare quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione, calcolata partendo dal minimo edittale di anni 2 di reclusione, previa concessione delle predette le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, tuttavia, prevalenti rispetto alle altre circostanze aggravanti contestate.
In dispositivo, per mero errore materiale, dette circostanze attenuanti sono state indicate quali "equivalenti" rispetto a queste ultime, e se ne dispone, pertanto, la rettifica nel senso sopra indicato. Le spese processuali devono essere poste a carico del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p..
In considerazione della gravità delle condotte vessatorie, non si ritiene, tuttavia, di dover concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il complessivo carico di lavoro di questo Decidente giustifica, ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., la riserva di deposito della motivazione entro il termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve R R O dal reato allo stesso ascritto al capo 2) perché il fatto non sussiste;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato responsabile del reato ascritto al capo 1) e concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 12.11.18.

IL GIUDICE

(dott. Fabio Processo)

Si da' atto che alla redazione della bozza del presente provvedimento hanno partecipato, ai fini dello stage formativo ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/13 le dott.sse *Giovanna Mirarchi Anoja e Roberta Seminara.*

Num. R.G. 7263/18 R.G.N.R.

Num. R.G. 8212/18 R.G. GIP
Num. R.G. 7171/18 R.G. Trib.

Tribunale ordinario di Milano
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Presidente
est.

Giudice

Giudice

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione V^A Penale in composizione collegiale, nella persona di:

D.ssa Anna Maria Zamagni Dott. Alessandro Santangelo D.ssa maria Pia Bianchi ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di
I iN

, nato il 1994 a

arresti domiciliari per questa causa

(Filippine), attualmente **detenuto agli**

Presente

del Foro
di
e dall'aw.
presenti
difeso di fiducia daH'Avv.

del foro di

IMPUTATO

1. delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter co. 5 quater c.p., perché, con violenza consistita nel colpire J ' D > con schiaffi al volto e calci alle braccia e alle gambe, cingendole il collo con un braccio, minacciandola con l'uso di un coltello, costringeva la parte offesa a subire atti sessuali, toccandola e pizzicandola in varie parti del corpo e introducendo tre dita nella vagina; con le aggravanti di aver commesso il fatto con l'uso di armi e nei confronti di persona con cui vi era stata una relazione affettiva.

Commesso in Milano il 20 febbraio 2018

2. delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter co. 5 quater c.p., perché, con violenza consistita nel colpire J . D ' con schiaffi al volto e calci alle braccia e alle gambe, costringeva la parte offesa a subire un rapporto -sessuale completo; con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con cui vi era stata una relazione affettiva.

Commesso in Milano il 13 febbraio 2018

3. delitto p. e p. dall'art. 612 bis co. 2 **c.p.** perché molestava J D
con condotte reiterate protrattesi da gennaio 2016 e consistite, tra l'altro, nel presentarsi presso l'abitazione della persona offesa pretendendo di entrare, nel colpire la porta di ingresso con calci e pugni, nel citofonare e urlare anche in ore notturne, nel minacciarla di morte, nel colpirla con schiaffi e pugni, nel pretendere rapporti sessuali come indicato nei precedenti capi di

imputazione, così da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato di ansia e ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria.
Con 1'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con cui vi era stata una relazione affettiva.
Commesso in Milano gennaio 2016 al 20 febbraio 2018;

Parte civile costituita:
-D J , nata (Filippine) il .1990, domiciliata *ex legge* presso il difensore di fiducia avv. del foro di ; **presente**

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM: in ordine ai capi a) e b) assoluzione perché il fatto non sussiste; in ordine ai fatti di cui al capo c) chiede, riqualificati ai sensi dell'art. 572 c.p., la condanna alla pena di anni 2 di reclusione

Difesa di parte civile: *"dichiarare l'imputato N L nato a (Filippine) in data 1994, responsabile del reato di cui all'art. 612bis co. 2 c.p. commesso in Milano da gennaio 2016 al 20.2.2018 (capo di imputazione C), e, conseguentemente, condannarlo alla pena ritenuta di giustizia;*

- *condannare, altresì, l'imputato al pagamento della somma non inferiore ad € 100.000,00 a titolo di integrale risarcimento dei danno biologico, psicologico- morale ed esistenziale subiti e subendi dalla persona offesa ovvero, qualora le prove acquisite non consentano la liquidazione dell'intero danno, al pagamento, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, dell'importo non inferiore a € 50.000,00 o di altro importo, anche maggiore, che il Tribunale riterrà di giustizia;*
- *condannare l'imputato al pagamento, in favore della parte civile, delle spese legali sostenute nel presente giudizio, come da nota che verrà depositata all'esito della fase decisoria"*

Difensori dell'imputato: assoluzione da tutti i capi di imputazione perché il fatto non sussiste

MOTIVAZIONE

Il processo

Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto di giudizio immediato in data 26.4.2018. All'imputato è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per tutti i capi di imputazione con ordinanza in data 22.2.2018, emessa all'esito della convalida dell'arresto in flagranza in data 20.2.2018.
La parte offesa si è costituita parte civile con atto depositato in cancelleria il 4.6.2018, ritualmente notificato alle parti, e la prima udienza si è tenuta in data 12.6.2018 alla presenza dell'imputato. Sono quindi state avanzate le istanze istruttorie, ammesse dal Tribunale come da ordinanza a verbale.

A seguito di istanza della difesa, con ordinanza in data 29.6.2018[1] la misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari tutt'ora in essere.
Prestato il consenso dalle parti alla conservazione dell'attività compiuta per il parziale mutamente del Collegio, all'udienza dell'11.10.2018 è stata sentita la parte offesa con modalità protetta, stante le evidenti difficoltà emersa all'inizio della deposizione. L'istruttoria è proseguita all'udienza del 25.10.2018 con l'audizione della madre della persona offesa, F D i, le vicine di casa B M . e E
F T , lad.ssa^ U , ginecologa che presta servizio presso 1' della clinica e che visitò J ' D il 20.2.2018, l'agente scelto *A* C che intervenne presso l'abitazione della D il 14.2.2018.
Sul consenso delle parti è stata acquisita l'annotazione di polizia giudiziaria relativa all'intervento del 4.2.2018 su richiesta della D >, nonché l'annotazione relativa al traffico telefonico tra imputato e persona offesa nel periodo 1.10.2017-5.3.2018; le parti hanno quindi rinunciato all'audizione dell'agente scelto C e del Maresciallo A ; la cui ammissione è stata revocata dal Tribunale. Alla medesima udienza i difensori hanno comunicato l'indisponibilità dell'imputato, presente, a sottoporsi all'esame con conseguente acquisizione ai sensi dell'art. 513 c.p.p. dell'interrogatorio reso in sede di convalida.
Il PM ha quindi chiesto l'acquisizione degli atti del fascicolo relativo al procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione aperto a carico dell'imputato, pervenuto alla cancelleria del Tribunale, o quanto meno del provvedimento pronunciato dal Tribunale in data 9.10.2018. Il Tribunale, sull'opposizione della difesa dell'imputato, ha rigettato la richiesta,

acquisendo il solo decreto limitatamente al fatto storico dell'intervenuta applicazione di misura di prevenzione nei confronti dell'imputato.
Alla successiva udienza dell'8.11.2018 sono stati sentiti l'assistente sociale e il medico legale dell' della nonché B J D >, cugino della vittima, di cui era stato disposto l'accompagnamento. Sul consenso delle parti è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni reso da J V , amica della D >.
L'istruttoria si è conclusa all'udienza odierna, con la revoca dell'ammissione dei residui testi a seguito della rinuncia delle parti. All'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra riportato ed è stata pronunciata la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

Le imputazioni

I capi di imputazione contestati all'I sono tre: due episodi di violenza sessuale aggravata commessi il 13.2.2018 e il 20.2.2018, nonché il reato di atti persecutori contestato come commesso da gennaio 2016 al 20.2.2018.
Tale ultima data è quella relativa all'arresto in flagranza dell'T nonché di commissione del delitto di violenza sessuale aggravata contestato al capo 1) quando, secondo la descrizione del capo di imputazione, la D » sarebbe stata costretta a subire atti sessuali consistiti in toccamenti e pizzicotti in ogni parte del corpo e nell'averle infilato tre dita nella vagina, atti commessi con violenza consistita in schiaffi al volto e calci alle braccia e alle gambe, nell'averla cinta con un braccio al collo e con la minaccia di un coltello. Il fatto è contestato come aggravato dall'uso di arma e dall'essere stati i due legati da relazione affettiva.
Al capo 2) è contestato un ulteriore episodio di violenza sessuale aggravata, commesso la settimana precedente, il 13.2.2018, quando, con schiaffi al volto e calci alle braccia e alle gambe, 1'1 avrebbe costretto la D a subire un rapporto sessuale completo. Anche in questo caso è contestata l'aggravante della pregressa relazione affettiva.
Al capo 3) è contestato il reato di atti persecutori, temporalmente collocato tra il gennaio 2016 e la data dell'arresto, ed estrinsecatosi nel presentarsi ripetutamente sotto l'abitazione della persona offesa pretendendo di entrare, nel colpire la porta di ingresso con calci e pugni, nel citofonare ripetutamente anche in orario notturno, nel colpirla con plurime percosse e nel pretendere i rapporti sessuali di cui ai capi 1) e 2). Tali comportamenti

avrebbero causato alla D un perdurante e grave stato di ansia nonché il fondato timore per la propria incolumità. Anche in relazione a questo capo è contestata l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso ai danni di persona con la quale vi era stata relazione affettiva.

Le prove acquisite

Le prove acquisite ed utilizzabili per la decisione sono costituite dalle testimonianze assunte nel corso del dibattimento, dalle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini acquisite sul consenso delle parti all'udienza dell'8.11.2018, dalla documentazione acquisita, dalle annotazioni di polizia giudiziaria relative all'intervento del 4.2.2018 e all'analisi dei tabulati, atti acquisiti sul consenso delle parti.

Le dichiarazioni di J D

La parte offesa, costituita parte civile, è stata sentita all'udienza dell'11.10.2018. L'audizione è iniziata in modo ordinario, non essendo state richieste le modalità protette, ma la teste ha mostrato rilevanti difficoltà tanto da indurre il Presidente, con il consenso delle parti, dapprima a procedere direttamente alle domande per poi interrompere l'audizione e proseguire con modalità protette.

La diversa situazione dell'aula per tali audizioni, che prevede la presenza nella medesima stanza del solo Presidente e della teste, garantendo comunque l'assistenza delle parti attraverso il vetro specchio e l'impianto di videoregistrazione, ha reso possibile l'assunzione della deposizione, comunque caratterizzata da enorme difficoltà della D a riferire i fatti, evidente sofferenza, lunghe pause di silenzio, richiami frequenti da parte del Presidente al senso della deposizione e al suo valore nonché all'obbligo di rispondere alle domande.

Nonostante tali difficoltà, la teste è riuscita a ricostruire i fatti riferendo di avere iniziato la relazione con l'imputato, conosciuto sul posto di lavoro, nel luglio 2015. La relazione, definita *"normale "* dalla teste, aveva avuto alti e bassi con periodi in cui si erano lasciati e poi rifidanzati soprattutto per le insistenze dell'I . Quando la madre della D , con la quale la ragazza viveva insieme al proprio figlio avuto da precedente relazione, era rientrata nelle Filippine nel luglio/agosto 2016, Il si era trasferito a vivere con loro.

Al di là di una scarsa partecipazione alle spese dovuta alle alterne vicende lavorative dell'I la relazione era proseguita tra alti e bassi, con litigi definiti dalla teste *"normali"* fino al rientro della madre dalle Filippine nell'aprile 2017 quando 1'1 , a seguito di un loro litigio, era stato allontanato dalla *"suocera"*. All'allontanamento aveva reagito con frequenti appostamenti fuori dal lavoro *(tutte le volte è sempre lì (ine) esco dal lavoro, è sempre stato...)*[2][3] tanto che lei nuovamente decideva di riprovare sperando che cambiasse. Nel periodo tra aprile e ottobre 2017 era spesso capitato che I > si recasse presso l'abitazione dove viveva con la madre citofonando più volte anche di notte, circa due tre volte a settimana, così insistentemente *(panche se non rispondevamo comunque in continuazione di ore...anche se non aprivo, non rispondevo, ma comunque sempre lì un paio di ore proprio, fino a tardi sera...a suonare il citofono)*[2] che la costringeva a cercare di togliere la corrente[4][5]. Proprio per l'insistenza dell'I > e la speranza di un suo cambiamento (" *...di nuovo ci siamo messi insieme per fatto che volevo che cambiasse in qualche modo, perché comunque è sempre presente in qualche modo, tutte le volte è sempre lì, (ine.) esco dal lavoro, è sempre stato..f* con maggiore assunzione di responsabilità, la parte offesa ha riferito di avere deciso di riprovare a convivere in una casa loro. Dall' 1.11.2017 i due sono quindi andati a vivere insieme, pur se 1'1 veniva spesso allontanato a seguito dei litigi e da subito la D aveva deciso di cercare un altro coinquilino che la aiutasse con le spese, cosa che 1'1 continuava a non fare *(("...stavo pensando di prendere un'altra per sona... a novembre, a fine novembre... sì perché la casa praticamente l'ho pagata tutta cauzione, ho fatto tutto io...")*[6]. Dopo l'inizio della convivenza i litigi erano aumentati sia per i motivi economici, rimproverando la D > l'imputato per la scarsa propensione al lavoro, sia per la gelosia dell'Ilao che leggeva i messaggi sul suo telefono e "sz *arrabbiava, dice 'preferisci parlare con altre persone piuttosto che con me ' "*[7][8]. Per questo motivo la picchiava dandole calci e schiaffi, ciò in almeno due o tre occasioni nel corso della convivenza. Ha invece negato minacce.
La teste ha quindi raccontato i due episodi del 20.2 e 13.2 cristallizzati nei capi di imputazione 1) e 2) negando che l'imputato l'abbia costretta a subire

gli atti sessuali descritti. La teste ha confermato le botte e la dinamica complessiva delle due giornate:

- il 19.2.2018, rincasata tardi dopo una cena dal cugino, aveva trovato a casa l'imputato che l'aveva percossa ripetutamente sulla nuca già al suo ingresso, tirandola dentro casa; aveva urlato tanto che gli amici che l'avevano accompagnata fino alla porta di casa avevano sentito ed erano risaliti ma lei, sotto la minaccia di un coltello che l'imputato le aveva puntato verso la pancia, li aveva tranquillizzati e questi erano andati via; lui aveva chiuso la porta e trattenuto le sue chiavi e, dopo qualche minuto, aveva ripreso a picchiarla con schiaffi al volto e pizzicotti sul corpo. Le botte erano proseguite per parecchio tempo fino a che l'imputato, che aveva bevuto parecchie birre, si era addormentato. La lite era ripresa al mattino quando lei aveva chiesto le chiavi per poter uscire ed andare a lavorare. Avevano ripreso ad urlare tanto che un vicino aveva suonato alla porta e aveva chiamato i Carabinieri. Quando il vicino aveva suonato 1'1 > le aveva dato le chiavi e lei aveva aperto e telefonato ad una amico chiedendo di raggiungerla mentre l'Ilao era rimasto con il vicino di casa fino all'arrivo dei Carabinieri. Ha negato che nel corso della nottata l'imputato le avesse infilato tre dita nella vagina come indicato nel capo di imputazione. La teste ha confermato di averlo riferito ai Carabinieri ma che non era vero, spiegando di essere stata confusa e stanca, che i Carabinieri cercavano di *"tirarle fuori le parole...perché io facevo fatica a parlare, perché non avevo dormito"**.
- Il 13.2.2018, invece, la lite era scaturita da una cena a casa loro la sera precedente quando 1'1 >, alla presenza degli amici e del cugino, le aveva dato una sberla. Ne era seguito una colluttazione con il cugino B che aveva buttato fuori casa 1'1 ʟ Questo aveva poi chiamato i Carabinieri che erano arrivati la mattina molto presto svegliandoli e avevano consentito all'I di recuperare alcuni effetti personali. L'I > si era poi allontanato con i Carabinieri ma quando lei era uscita per andare a lavorare l'aveva trovato sulle scale; lui l'aveva trascinata nel parco adiacente e picchiata *"tirando pugni"*[9] nonché costretta a chiamare il cugino e gli amici che dormivano a casa sua, inventando una scusa per farli andare via. Quando si erano allontanati lei e 1'1

erano rientrati a casa e questi l'aveva nuovamente percossa. Quel giorno non era andata al lavoro. Ha peraltro negato la costrizione al rapporto sessuale anche in questo caso affermando di averlo riferito ai Carabinieri ma che non era vero, di essere stata spaventata e preoccupata e che "mz *chiedevano di raccontare, continuavano a chiedere se c 'era qualche violenza...avevo la testa vuota"*[10].

La teste ha riferito di avere chiamato i Carabinieri in un'altra occasione, a gennaio o febbraio, perché 1'1 ;i era presentato alla porta pretendendo di entrare ma lei aveva chiamato le forze dell'ordine che, intervenute, l'avevano poi allontanato. A quel punto lui si era arrampicato fino al secondo piano entrando dal balcone e lei, siccome l'aveva visto *"'impazzito'",* aveva accettato che dormisse lì perché c'era anche suo figlio che aveva assistito alla scena. In una delle altre occasioni in cui l'aveva allontanato, lui aveva rotto la porta nel tentativo di entrare.

Le dichiarazioni degli altri testimoni

Gli altri testimoni sentiti nel corso del dibattimento si possono dividere in più gruppi: i parenti della D », madre e cugino, i vicini di casa, gli operanti e gli operatori dell' >. Sono state acquisite con il consenso delle parti, le dichiarazioni rese in indagini da J V -, amica della D ».

La deposizione della madre e del cugino nonché dell'amica

La deposizione della madre, E D », è stata molto faticosa soprattutto
per problemi di lingua. La teste, pur dichiarando di parlare e comprendere la lingua italiana, si è mostrata spesso i difficoltà nel comprendere il senso della domande e nel riferire i fatti in modo circostanziato. In ogni caso ha confermato la relazione della figlia con 1'1 >, a lei non gradito, le liti e la circostanza che al suo rientro dalle Filippine, nell'aprile 2017, avesse allontanato 1'1 perché litigava spesso con la figlia e si ubriacava; ha descritto una relazione molto litigiosa e dichiarato che 1'1 , una volta allontanato, spesso citofonava insistentemente di notte cercando anche di entrare in casa; ha dichiarato di averlo sentito minacciare la figlia sotto casa sua mentre lei era sul balcone. Anche dopo che la figlia si era allontanata per andare a vivere con lui, il rapporto aveva continuato ad essere molto

litigioso con frequenti interventi di Carabinieri e Polizia. La teste ha dichiarato di avere visto segni di percosse sul volto della figlia nell'estate del 2017 e che la ragazza le aveva confermato di essere stata picchiata. In un'altra occasione aveva notato un taglio sul polso sinistro della figlia che questa aveva giustificato con la caduta di un piatto durante un litigio. La figlia le aveva anche raccontato dei danni alla porta e dell'ingresso dell'I dal balcone. Ha riferito, seppure in modo abbastanza confuso, quanto la figlia le aveva detto dei fatti della notte tra il 19 e il 20.2, ossia di essere stata minacciata con il coltello e privata delle chiavi di casa e picchiata. La teste ha anche confermato la frequente presenza dell'imputato vicino al posto di lavoro della figlia in via M . Ha riferito di avere consigliato alla figlia di denunciarlo ma che la figlia aveva paura di quanto avrebbe potuto accadere dopo. La teste ha confermato i continui litigi dal novembre 2017 e le percosse subite dalla figlia che, peraltro, cercava di nasconderle la verità.

Il cugino, B J C » ha confermato gli accadimento della sera del 12.2 quando l'imputato aveva dato uno schiaffo alla D .Ne era seguita una colluttazione tra lui e 1'1 che era stato allontanato da casa. La mattina presto era intervenuta la polizia per prendere la roba dell'I •; la cugina era poi uscita per andare al lavoro e li aveva chiamati dicendo loro di andarsene perché sarebbe arrivato il proprietario, circostanza non vera e inventata per farli allontanare come la cugina gli aveva poi confermato raccontando che era stata costretta dall'imputato ad andare al parco vicino a casa. Il ragazzo ha riferito delle confidenze della cugina sul rapporto con l'imputato, caratterizzato da litigi e percosse *(f...perché la picchiava e litigavano sempre, solo quello")".* Il teste ha riferito che la cugina piangeva spesso *"purtroppo perché diceva che lo ama al N >, ma siccome faceva tutto quello...si litigano, picchiava.."*[2] voleva lasciarlo. La sera del 19.2 la ragazza aveva cenato a casa sua e aveva bevuto; durante la cena aveva ricevuto parecchie telefonate dall 'I > ed era poi stata accompagnata a casa dagli amici J e E . Infine il testimone ha riferito che la cugina gli aveva detto di essere stata costretta a *"fare sesso con N ...perché se non lo fa ha detto che la picchia"*[3] dichiarando però di non avere approfondito e di non essere in grado di riferire nulla di più preciso.

L’amica V ha riferito di avere partecipato alla cena del 19.2 a casa di B D i e di avere riaccompagnato la E ' a casa sua intorno alla una di notte insieme all’amico Q . Ha riferito che 1’1 aveva aperto la porta e Q gli aveva chiesto se fosse tutto a posto. Avuta risposta affermativa la D era entrata in casa e la porta era stata chiusa. Mentre scendevano le scale avevano però sentito J urlare e piangere ed erano quindi risaliti; giunti alla porta avevano sentito rumore di colpi *“come se qualcuno stesse picchiando J* " ma alla loro richiesta l’amica aveva dichiarato che era tutto a posto e così avevano deciso di andarsene. La V ha negato che l’amica fosse ubriaca e riferito che l’amico B le aveva confidato che I spesso picchiava J

La deposizione dei vicini di casa

Sono stati sentiti quali testimoni due vicini di casa: B M ed E F I ..La prima, che abita al terzo piano, ossia sopra l’abitazione della D , ha riferito di avere iniziato a sentire delle grida con richieste di aiuto intorno a mezzanotte e mezza l’una, ripetute un paio di volte. Di essersi poi addormentata ma di avere nuovamente sentito le grida intorno alle 6.30 del mattino quando il suo compagno era rientrato dal lavoro. A quel punto quest’ultimo era andato a vedere cosa stesse succedendo; aveva bussato alla porta e, non ottenendo risposta, le aveva detto di chiamare i Carabinieri. Dopo un po' la ragazza era uscita di casa e aveva detto di essere stata picchiata sul viso *“però non aveva nessun segno, non aveva”.* All’arrivo dei Carabinieri i due ragazzi erano stati sgridati *“perché non era la prima volta che venivano chiamati”. [11][12][13]*

La teste T ha a sua volta riferito di avere sentito delle urla intorno alle 1.30-2 *“ quasi per mezz’ora, ho aperto la porta, di fronte la mia porta c’era un signore che abita, quindi noi due siamo scesi al secondo piano, urlava però ho bussato la porta, non mi ha aperto, poi ho avuto paura. Continuava da urlare, poi sono andata a casa mia'™.* La donna gridava aiuto e picchiava la porta ma non le aveva aperto; aveva sentito il ragazzo dire *“se vuoi continua a ubriacarti, a ubriacarti con le tue amie?'* e poi parlare in filippino. La donna *“urlava, poi smetteva, un 'ora smetteva e poi urlava, era così"[14][15][16].* La mattina presto era intervenuta la polizia che li aveva ripresi; scendendo poi aveva incontrato la ragazza e le aveva chiesto

se fosse stata lei ad urlare e per quale motivo. La D aveva confermato dicendo che era stata picchiata e che *"sempre mi picchia"* tanto che lei aveva ripreso il ragazzo dicendogli che *"non si fa"™* ma lui aveva replicato che non era vero e che *"lei ogni volta che si ubriaca fa queste cose"*mostrandole una ferita al labbro[17].

La testimonianza degli operatori dell' e le risultanze della cartella clinica e del certificato medico 20.2.2018

Gli operatori dell' [18] hanno concordemente riferito che la D è stata visitata il 20.2.2018 e presentava le lesioni certificate. In particolare:
*"Modesta dolorabilità' in sede fronte parietale bilaterale. Deficit bilaterale alle prove di intensa pressione manuale. Modesta dolorabilità' in sede lombare dx. Alla ispezione della superficie corporea: I. alla corrispondenza del III laterale della arcata sopracigliare sx, singola stria escoriativa rossastra trasversale della lunghezza di circa 0.5 cm, 2. in sede laterocervicale paramediana dx, singolo binario escoriativo rossastro avente sviluppo sostanzialmente longitudinale e dimensioni massime pari a circa. 3.5 x 2 cm, 3. alla corrispondenza della eminenza tenar sx (ut prossimità di remota cicatrice chirurgica 1 cm'), singola ecchimosi rosso violacea avente profilo grossolanamente tondeggiante e diametro massimo pari a circa 1.5 cm, 4. al III distale del versante volare di avambraccio dx, remota cicatrice chirurgica trasversale 3 cm , 5. al III medio prossimale del versante posteromediale di braccio sx, singola ecchimosi giallo brunastra avente profilo grossolanamente tondeggiante e diametro massimo pari a circa 2 cm * *, 6. in sede lombare dx, area persistente di modesto eritema rosato, 7. al III prossimale del versante antero laterale di coscia sx, complesso di 2 distinte ecchimosi tondeggianti allineate longitudinalmente (lesione a sede craniale avente irregolare colorito brunastro e diametro massimo pari a circa 8 cm, lesione a sede candele avente colorito violaceo e diametro massimo pari a circa 2 cm)... ".*

Il medico legale dott. C ha confermato la compatibilità delle lesioni certificate con la descrizione dei fatti della persona offesa, mentre tanto l'assistente sociale quanto la ginecologa, nel confermare la descrizione dei fatti offerta dalla D > circa gli eventi del 13.2 e della notte tra il 19 e il 20.2

, peraltro confermando altresì che la stessa aveva riferito degli abusi sessuali cristallizzati nei capi di imputazione, hanno evidenziato come le condizioni della donna rispecchiassero una condizione di sindrome post traumatica caratterizzata da disturbi del sonno e stato di ansia che hanno anche richiesto l'assunzione di psicofarmaci.[19] La D è quindi stata seguita dagli operatori dell' per un paio di mesi e a questi ha riferito, oltre ai due episodi del febbraio, anche del rapporto con l'imputato descritto come controllante, con pochi spazi di libertà, appostamenti fuori dal lavoro, continue chiamate per verificare dove fosse[20].

La deposizione dell'agente C e le annotazione di polizia giudiziaria

L'operante di polizia giudiziaria ha riferito dell'intervento effettuato il 14.2.2018 su chiamata dell'1 presso l'abitazione della D ʟ L'imputato si trovava sotto casa, era agitato e presentava segni di percosse. Entrati in casa avevano trovato la D e gli altri ospiti che dormivano; la ragazza presentava lividi su un braccio ma entrambi avevano rifiutato l'intervento del 118. L'I aveva recuperato le sue cose accettando di allontanarsi. L'operante ha confermato un ulteriore intervento circa dieci giorni prima, pur non conoscendone i motivi.

L'annotazione relativa a tale intervento è stata acquisita sul consenso delle parti all'udienza del 25.10.2018. Si tratta di un intervento del 4.2.2018 avvenuto su richiesta della D che, dopo aver allontanato 1'1 da casa al mattino, la sera se lo era trovato fuori dalla porta: *"voleva accedere a tutti i costi all'interno, sferrando pugni ripetutamente"*. L'I aveva invece riferito di avere solo *"bussato tranquillamente alla porta"* e aveva accettato di allontanarsi. Nell'annotazione si fa riferimento ad un ulteriore intervento avvenuto il 10.9.2016 presso l'abitazione della madre della E

L'annotazione relativa ai tabulati è del 16.4.2018 ed è stata acquisita sul consenso delle parti; attesta i contatti tra le utenze in uso all'imputato ( ) e alla parte offesa
( ) nel periodo 1.10.2017-20.2.2018, data dell'arresto:

1. le chiamate effettuate da Ilao alla D sono state **30732;**
2. le chiamate effettuate dalla D all'I sono state **1753;**
3. gli **SMS** inviati dall'I > alla **D '**sono stati **10777;**
4. gli SMS inviati dalla D ' all'I sono stati **259;**

5. nella notte tra il 19 e il 20.2 tra le 22.07 e le 0.55 Ilao ha effettuato **79** telefonate verso l'utenza della D , di cui **51** con utente nascosto. La D > non ha effettuato chiamate all'I ʟ Ha risposto solo a 5 chiamate tra le 00.38 e le 00.46.
6. la mattina del 20.2.2018 la Di ha chiamato l'amico Q tre volte tra le 7.11 e le 7.26: le prima due chiamate senza risposta, la terza della durata di 180";
7. l'utenza di I tra il 30.6.2017 e il 19.2.2018, nelle ore notturne tra 1'1 e le 6, è stata localizzata nella zona ove sono situate le abitazioni di via e di via volte mentre nella zona della , ove abitano i genitori, solo 140 volte e solo nel periodo tra il 17.7 e il 13.10.2017.

La valutazione delle prove orali

In relazione ai capi 1) e 2), il PM e la difesa dell'imputato hanno chiesto l'assoluzione. La difesa di parte civile non ha concluso, revocando così tacitamente la costituzione di parte civile in relazione a tali contestazioni.

La scelta del PM e della difesa è consequenziale alle dichiarazioni rese da J D in dibattimento, dichiarazioni ritenute da tutte le parti credibili e, dunque, poste a fondamento della richiesta di assoluzione.

La parte civile, infatti, nel corso della deposizione, ha escluso che nei giorni indicati siano stati commessi atti di natura sessuale dall'imputato, pur confermando le violenze subite e le liti che le hanno originate.

Proprio tale conferma, fonda la riqualificazione dei fatti contestati operata dal Tribunale a fronte, invece, delle richieste assolutorie.

Se infatti le dichiarazioni di J D • sono credibili -come affermato da tutte le parti che ne hanno anzi sottolineato la particolare attendibilità anche in relazione alle modalità protette con le quali la sua testimonianza è stata assunta e ai plurimi richiami del Presidente che ha proceduto all'audizione alle dichiarazioni rese in indagini per come cristallizzate nei capi di imputazione, con spiegazione ritenuta convincente della discrasia tra quanto affermato ripetutamente in dibattimento e quanto invece dichiarato in sede di indagini e cristallizzato nelle contestazioni- è allora evidente che sono idonee a fondare la prova dei fatti come narrati.

La sola testimonianza della persona offesa, pur costituita parte civile, è idonea a fondare il giudizio di responsabilità laddove superi il vaglio di credibilità[21], credibilità, come detto, affermata da tutte le parti con giudizio che questo Tribunale pienamente condivide.
La parte civile, infatti, deve ritenersi soggettivamente credibile e il suo racconto, intrinsecamente attendibile, ha trovato conferme esterne.
La ragazza, apparsa particolarmente provata ancora oggi e *"stanca",* come spesso si è definita, per la situazione che vorrebbe dimenticare, è persona con regolari condizioni di vita familiare e sociale e non ha palesato particolare risentimento nei confronti dell'imputato le cui condotte, anzi, ha sminuito e ridimensionato arrivando, appunto, a smentire gli atti sessuali imposti che, invece, aveva affermato essersi verificati.
E' nota la disciplina codicistica sul punto: le dichiarazioni rese in indagini utilizzate per le contestazioni non possono comunque fornire la prova dei fatti narrati essendo esclusivamente utilizzabili per valutare la credibilità della teste. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione[22] con pronuncia che il Tribunale integralmente condivide, nel caso di modifica della dichiarazioni in dibattimento, qualora il testimone affermi essere veritiera la versione fornita nel contraddittorio delle parti e falso quanto dichiarato in indagini, le opzioni per il giudicante sono due: se si ritiene il testimone credibile, le dichiarazioni rese in dibattimento sono idonee a fornire la prova dei fatti come in tale sede ricostruiti; se si ritiene che il testimone non sia credibile, le sue dichiarazioni dibattimentali non possono fondare la prova dei fatti ma neppure i fatti possono essere provati sulla base delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni.
Non è cioè possibile ritenere non credibile la ritrattazione del testimone e utilizzare le dichiarazioni rese in indagini, nelle parti utilizzate per le contestazioni, per la prova dei fatti come in quella sede narrati. Nel rinviare alle pronunce della Corte Costituzionale[23]che hanno affermato come il meccanismo dell'art. 500 c.p.p. sia non solo conforme alla Costituzione ma espressione del principio espresso dall'art. Ili Cost., deve ribadirsi che l'impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, al materiale probatorio raccolto in assenza di contraddittorio trova un limite esclusivamente nel caso di accordo tra le parti ovvero di sopravvenuta oggettiva impossibilità ad assumere la prova nel contraddittorio, ipotesi

insussistenti nel caso in esame, ovvero ancora nei casi di condotte illecite commesse ai danni del dichiarante. Anche tale ultima ipotesi, prevista dall'art. 500 comma 4 c.p.p., non ricorre nel caso in esame. Non vi sono infatti evidenze e la teste, ripetutamente interrogata sul punto, ha negato contatti o pressioni e spiegato di avere reso quelle dichiarazioni in sede di indagini perché sotto pressione e con la *"testa vuota",* evidenziando lo stato di confusione e malessere derivante dalla situazione determinatasi a seguito dell'episodio che ha condotto all'arresto dell'I .

Alla credibilità soggettiva si aggiunge un narrato coerente e privo di contraddizioni. Deve sul punto evidenziarsi che le contestazioni della difesa in ordine alla inverosimiglianza del racconto della D > in relazione alla relazione in generale e, in particolare, ai riferiti atti persecutori e alla prosecuzione del rapporto con decisione di andare a convivere nel novembre 2017, non è idonea ad inficiare l'attendibilità del narrato. Un conto, infatti, sono le incoerenze e contraddizioni dei comportamenti e delle scelte di ciascuno in ambito relazionale, altro le incoerenze e contraddittorietà delle dichiarazioni. Se può condividersi il giudizio della difesa sulla scarsa comprensibilità delle scelte della parte civile, ciò non significa però che tali scelte non siano state effettivamente operate. Anzi, è notorio e riscontrato empiricamente che le vittime di violenza di genere spesso rimangono all'interno di relazioni *"maltrattanti"*operando scelte di continuità tanto incomprensibili all'esterno quanto inevitabili all'interno del rapporto e ciò proprio per la relazione patologica esistente tra autore e vittima.
D'altra parte la difesa dell'imputato non ha offerto alcuna spiegazione sui motivi per i quali la D • dovrebbe essere credibile laddove ha negato gli abusi sessuali subiti e non laddove ha confermato le violenze e le persecuzioni.
Le dichiarazioni della parte civile sono anzi confermate, in punto persecuzioni e violenze, dalle dichiarazioni degli ulteriori testimoni assunti, dal certificato medico del 20.2.2018 e dagli esiti delle indagini in ordine ai contatti telefonici, compendiati nell'annotazione 16.4.2018 a firma del Maresciallo A acquisita agli atti del dibattimento con il consenso delle parti e, dunque, pienamente utilizzabile.

La difesa dell'imputato ha contestato la credibilità della madre della persona offesa, a suo dire incoerente e confusa e con motivi di astio verso l'imputato.
L'assunto non può essere condiviso. Certamente la deposizione è stata caratterizzata da difficoltà linguistiche e/o di comprensione delle domande. Ma la teste è stata precisa quanto ai fatti narrati e la *"confusione"* evidenziata dalla difesa in ordine ai tempi (ad esempio sul periodo di permanenza nelle Filippine) è stata più apparente che reale. La deposizione, come sempre, deve essere letta nel suo insieme e non parcellizzata. Proprio nel suo complesso il narrato della teste è preciso superando in punti diversi della deposizioni le lacune o incertezze palesate in precedenza. In ogni caso la teste ha confermato la relazione della figlia con l'imputato, non ha nascosto la sua disapprovazione, assolutamente comprensibile in un'ottica di tutela di figlia e nipote a fronte della scarsa propensione dell'imputato a partecipare alle spese e della consuetudine al bere, e ha riferito di episodi già narrati dalla figlia con la quale, peraltro, ha dichiarato di non avere più parlato dei fatti. La genuinità della deposizione emerge sia dal fatto che la teste non abbia nascosto la propria contrarietà alla relazione e al modo di vivere di entrambi, quindi anche della figlia, sia dal fatto che si sia limitata a riferire quanto direttamente percepito, chiaramente affermando che la figlia non le confidava alcunché e, dunque, di non essere in grado di riferire altro.
D'altra parte, l'affermata presenza costante dell'IÌ nella zona della abitazione della madre della E anche dopo che lo aveva cacciato di casa, ipotizzando la teste che dormisse nella propria cantina con il consenso della figlia, è confermata dal numero di ricorrenze notturne evidenziate dai tabulati nel periodo esaminato, successivo all'allontanamento dell'!'>: 860, evidentemente compatibili con una presenza se non quotidiana, quasi.

Ritenutane quindi la credibilità, le dichiarazioni di E D > riscontrano
quelle della figlia in punto plurimi appostamenti, citofonate notturne, tentativi di ingresso in casa, percosse, avendo la madre visto direttamente i lividi.
Le dichiarazioni della parte civile sono poi confermate:

- dai vicini di casa quanto alle richieste di aiuto nella notte tra il 19 e il 20.2 e alla affermazione di essere stata picchiata fatta dalla parte civile la mattina del 20.2;
- dalle dichiarazioni della V circa quanto accaduto dopo il rientro a casa, al suo comportamento e a quello degli amici;
- dalle dichiarazioni della V e di B J D circa le violenze poste in essere dall'I ai danni della D ;
- dall'annotazione del 4.2.2018 quanto al tentativo di ingresso in casa dell'I ;
- dalle dichiarazioni del cugino in ordine alle confidenze ricevute sulle percosse, allo schiaffo della sera del 13.2.2018 e alla richiesta di allontanarsi dall'abitazione la mattina successiva, con la scusa dell'arrivo del proprietario, alla cena del 19.2.2018 e al rientro a casa con gli amici con richiesta di aiuto la mattina successiva;
- dal certificato di pronto soccorso in ordine alle lesioni subite quella stessa notte, certificato che priva evidentemente di valore le affermazioni della vicina di casa M , non certo qualificata, in ordine all'assenza di segni. Il certificato, infatti, evidenzia plurime lesioni compatibili, secondo le affermazioni dei medici, con le violenze subite per come riferite;
- dalle dichiarazioni delle dott.sse U e F in ordine alle conseguenze derivate, compatibili con quanto la D ' ha dichiarato di avere subito.

Deve quindi essere affermata la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in dibattimento, così come di tutti gli altri testi in relazione ai quali, tranne per E D della quale si è già detto, le parti non hanno svolto osservazioni.

Né la versione dell'imputato resa nell'interrogatorio di garanzia, acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p., è in grado di offrire elementi per una diversa ricostruzione. Anzi, in relazione ai fatti della notte tra il 19 e il 20.2 l'imputato ha di fatto ammesso alcune delle violenze e, in particolare, i *"pizzicotti"* nonché l'uso di un utensile da cucina, pur negando che fosse un coltello. Ha altresì confermato il litigio con il cugino della D ' , pur non dichiarando quali siano stati i motivi per i quali si sono picchiati.

Infine, pur negando di avere frequentemente *"insistito notte tempo da J"* ha però ammesso di averlo fatto per *"recuperare i miei documenti",* senza meglio dettagliare le occasioni.

La ricostruzione dei fatti e loro qualificazione giuridica
Capi 1 e 2

I fatti devono quindi essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni dei testi, come valutate, delle annotazioni acquisite e della documentazione.
Non vi è allora dubbio che i fatti contestati ai capi 1 e 2 non integrino i reati di violenza sessuale ma quelli di minacce aggravate e lesioni aggravate, il capo 1), percosse il capo 2), reati contenuti nella più grave contestazione e descritti in fatto all'interno dei capi di imputazione.

Si è già evidenziato che la valutazione di piena credibilità della persona offesa impone la ricostruzione dei fatti sulla base delle sue dichiarazioni.
Nella notte tra il 19.2 e il 20.2 è quindi provato che la D , rientrata a casa, subì una serie di violenze consistite in schiaffi, calci e pizzicotti che comportarono le lesioni certificate in atti, minaccia con l'uso del coltello per evitare che aprisse la porta di casa agli amici ai quali fu costretta a mentire dicendo che andava tutto bene, limitazione della libertà attraverso la privazione delle chiavi di casa. I fatti così descritti integrano le lesioni aggravate dal rapporto affettivo esistente, nonché i reati di violenza privata e sequestro di persona, peraltro non contestati. La descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione consente esclusivamente di ritenere contestato in fatto, con conseguente possibilità di riqualificazione, la minaccia aggravata dall'uso del coltello.
Analogamente per il capo 2), deve operarsi la riqualificazione in percosse. Lo schiaffo della sera del 12.2 non è contestato, mentre il fatto per come descritto contiene in sé la contestazione delle percosse subite la mattina del 13.2.

Sulla base della ricostruzione operata deve ritenersi indubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo per entrambi i reati. In relazione al capo 1), la tipologia degli atti, ossia calci, pugni, pizzicotti e schiaffi e l'utilizzo di un coltello per minacciare la persona offesa affinchè non aprisse la porta agli amici dicendo loro che tutto andava bene, evidenzia in modo certo la piena

consapevolezza e volontà dell'imputato che, nonostante le urla della donna, le richieste di aiuto, l'intervento degli amici, ha proseguito nella condotta. Analogamente per il capo 2). D'altra parte le modalità con le quali le percosse sono state attuate, ossia calci e schiaffi, rende evidente la volontarietà della condotta.

Capo 3)
Il PM ha chiesto riqualificarsi il fatto ai sensi dell'art. 572 c.p., mentre la difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione dai fatti contestati, comunque qualificati.

Ritiene il Tribunale che i fatti accertati sulla base delle prove per come riassunte e valutate, siano stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 612 bis c.p., pur se deve essere limitato il periodo temporale di commissione tra l'aprile 2017 e il febbraio 2018. Quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale esclude infatti che prima del rientro della madre della parte civile dalle Filippine, pacificamente avvenuto nell'aprile 2017[24], siano stati posti in essere dall'imputato atti persecutori, esclusi dalla parte civile.
Quest'ultima, con estrema fatica, ha invece riferito di atti di controllo, disturbo e molestia posti in essere da quando la madre allontanò da casa l'imputato e consistiti:

- in ripetuti appostamenti sia sotto casa che fuori dal lavoro;
- in ripetute citofonate notturne, insistite anche per ore, tanto da indurre la parte offesa a staccare la corrente;
- in ripetuti tentativi di entrare presso l'abitazione dalla quale veniva spesso allontanato, sia con colpi alla porta che arrampicandosi dalla finestra;
- in plurime telefonate ed SMS come evidenziati dall'annotazione acquisita: il numero è talmente elevato da renderne lampante la valenza quale atto persecutorio. Dividendo il numero di chiamate (30732) e SMS (10777) complessivo per l'arco di tempo considerato si arriva a circa 219 chiamate e 77 messaggi al giorno. Il dato è d'altra parte conforme a quanto verificatosi nella sola serata del 19.2 quando l'imputato effettuò in circa tre ore 79 telefonate.

- in schiaffi e calci in due o tre occasioni.

La circostanza che l'imputato sia stato visto in un'occasione dalla polizia con segni addosso è irrilevante nella ricostruzione delle condotte a lui addebitate: da un lato perché la reciprocità, in sé, non esclude la sussistenza del reato, dall'altro e soprattutto perché è pacifico che in quell'occasione l'imputato si fosse picchiato con il cugino della D e che, pertanto, i segni non fossero addebitabili alla persona offesa. Quanto ai segni notati il 20.2 dai vicini di casa, si tratta di segni assolutamente compatibili con una difesa.

La condotta, protrattosi per un lasso di tempo rilevante, non può essere qualificata ai sensi dell'art. 572 c.p.. Il periodo di tempo nel quale la condotta è stata posta in essere, certamente idoneo ad integrare il requisito della abitualità, è stato caratterizzato da periodi di convivenza assai contenuti e il progetto di vita comune, sottolineato anche dalla difesa, è in realtà durato poco meno di un mese se già alla fine di novembre la D aveva deciso di cercare un altro inquilino. Tale tempo deve ritenersi assolutamente insufficiente per creare la stabilità del vincolo necessaria perché possa configurarsi il reato di maltrattamenti.

La corretta qualificazione del fatto quale reato di atti persecutori, richiede la verificazione di almeno uno tra gli eventi indicati dalla norma.
Ritiene il Tribunale che l'istruttoria dibattimentale abbia dato piena prova del perdurante stato di ansia e paura derivato alla parte civile dai comportamenti tenuti dall'I , nonché del fondato timore per la propria incolumità.
La difesa ha sottolineato la mancanza di prova in ordine alla sussistenza degli eventi fondando tale giudizio su tre dati fondamentali: l'affermazione netta della parte offesa che ha escluso, prima del febbraio 2018, di avere avuto paura; le risultanze della scheda dell' della che alla voce 12 della valutazione del rischio di recidiva e
relativa a *"estremo terrore nei confronti del reo"* evidenzia la sussistenza di tale terrore nell'attualità ma non nel passato; le testimonianze dei vicini di casa che hanno evidenziato come la E) al mattino del 20.2 fosse *"tranquilla"*.

Rileva il Tribunale che le dichiarazioni della parte civile escludono che il comportamento dell'imputato suscitasse in lei paura per il tempo antecedente al febbraio 2018 quando, invece, proprio l'incrementarsi dell'aggressività dell'imputato, culminata nelle violenze della notte tra il 19 e il 20.2, hanno determinato una situazione di timore che, secondo la stessa cartella clinica dell' valorizzata dalla difesa, è indicato come "*paura elevata che l'autore possa farle del male...o ucciderla tali da impedire azioni di tutela'"* caratterizzante l"'*estremo terrore"* della voce 12 della valutazione del rischio di recidiva, considerato nel caso di specie "*elevato".* Deve evidenziarsi come la caratteristica di abitualità del reato si riferisca alla condotta mentre il verificarsi dell'evento è il risultato che proprio quella condotta determina, in quanto protratta nel tempo, come risultato della somma degli atti posti in essere. L'evento cioè, ossia -nel caso in esame- il fondato timore per la propria incolumità, è il risultato finale degli atti reiterati che nel momento in cui si verifica integra la fattispecie in tutte le sue componenti a prescindere dalla sua protrazione nel tempo. La difesa sembra confondere l'abitualità della condotta con una abitualità di evento che non è affatto richiesta dalla norma.
Anzi, proprio l'incremento nel tempo delle condotte moleste e violente ha determinato nella D • uno stato di timore che prima non c'era, esploso dopo i due episodi di aggressione più violenta del febbraio 2018. Timore evidentemente fondato posto che la ragazza è stata picchiata e segregata in casa, oltre che minacciata con un coltello.
Ma oltre al fondato timore, le prove acquisite e, in particolare, l'audizione delle operatrici dell' , consentono di ritenere sussistente un ulteriore evento, ossia il perdurante e grave stato di ansia tuttora presente. L'ansia ingenerata dai comportamenti dell'I è stata confermata dalla d.ssa U che ha riferito di *"una condizione di paura, di tristezza, anche di franca deflessione del tono dell'umore e soprattutto di ansia"* che si è mantenuta nel tempo tanto da rendere necessario un intervento farmacologico[25]. La d.ssa U ' ha parlato di sindrome post traumatica da stress, confermata dalla dott.ssa F
che ha seguito la D per circa due mesi dopo il
primo accesso e che ha attestato come fosse: *"molto provata, piangeva moltissimo e faceva anche fatica a raccontare..."[26],* stato di prostrazione rimasto anche nel corso dei mesi. E' evidente che la valutazione dei testi

qualificati pone nel nulla quella dei vicini di casa e, in particolare, della teste M i che ha riferito di uno stato di tranquillità della D

Sussiste altresì l'elemento soggettivo del reato reso palese dall'incremento delle condotte controllanti e dalla imposizione della propria presenza nonostante la donna lo allontanasse da casa. Emblematico in tal senso Tessersi arrampicato sino al secondo piano entrando dal balcone dopo che gli operanti intervenuti l'avevano invitato ad andarsene, imponendo alla D la propria presenza, consapevole della presenza del figlio della donna e, dunque, della impossibilità di reagire per tutelare il figlio.
Il solo numero di chiamate e messaggi è indicativo della volontà di porre la D in una posizione di soggezione e timore per indurla ad accettare la sua presenza.

Trattamento sanzionatorio

La relazione affettiva esistente tra le parti integra l'aggravante di cui all'art. 612 bis comma 2, nonché l'aggravante di cui all'art. 585 in relazione all'art. 577 comma n. 1 in relazione alle lesioni nelle quali si è riqualificato il reato contestato al capo 1). Quanto alla minaccia, del pari contestata in fatto al capo 1), sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma.
Devono peraltro essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla ritenuta aggravante in considerazione della giovane età in relazione al solo capo 3). La giovane età, infatti, se può giustificare una immaturità relazionale che legittima il riconoscimento delle circostanze generiche in relazione al reato che ha avuto nella incapacità di gestione della relazione il suo fondamento, non può legittimare analogo riconoscimento in relazione alle violenze fisiche e alla minaccia con armi anche per le modalità con le quali sono state attuate.

Individuato nel capo 3) il reato più grave, punito con pena più grave anche a fronte del giudizio di bilanciamento, tenuto conto della durata nel tempo della condotta e del suo progressivo intensificarsi che rende evidente altresì l'intensità del dolo, delle conseguenze subite dalla vittima e bene evidenziate dagli operatori dell' , ma anche
della incensuratezza dell'imputato, della sua giovane età e delle regolari condizioni di vita, si ritiene equa la pena di anni due di reclusione, da aumentarsi per la continuazione con i reati di cui al capo 1) ad anni due e

mesi otto di reclusione (mesi sei per le lesioni e mesi due per la minaccia) e con il reato di cui al capo 2) ad anni due e mesi nove di reclusione.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere nonché la confisca e distruzione del coltello in sequestro.

Statuizioni civili
Non vi sono dubbi in ordine al danno subito dalla parte civile costretta a subire gli atti sopra descritti e a vivere in una condizione di timore ed ansia, per un certo tempo sfociata in una certificata *sindrome post traumatica da stress.* Il danno può essere quantificato in via equitativa, tenuto conto della protrazione nel tempo della sofferenza, del suo intensificarsi e della lesione di diritti inviolabili della persona, quali la libertà e l'integrità fisica. Si stima equa e idonea a offrire alla persona offesa adeguato ristoro la somma complessiva di € 10.000,00.
L'imputato deve altresì essere condannato alla refusione delle spese di giudizio della parte civile liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Visti gli artt. 521, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

] N responsabile del reato a lui ascritto al capo 3, limitatamente al periodo
aprile 2017-febbraio 2018, del reato di cui agli artt. 81 cpv, 612 comma 2, 582 e 585

---

[1] La data del 29 ottobre 2018 apposta in calce all'ordinanza è un evidente refuso atteso il timbro di deposito che riporta la data del 29.6.2018.
[2] Cfr pag. 13 esame dibattimentale udienza 11.10.2018
[3] Cfr pag. 7 trascrizione esame dibattimentale udienza 11.10.2018
[4] Cfr pag. 36 trascrizione esame dibattimentale udienza 11.10.2018
[5] Cfr pag. 13 trascrizione esame dibattimentale udienza 11.10.2018
[6] Cfr pag. 37-38 esame dibattimentale udienza 11.10.2018
[7] Cfr pag. 15 esame dibattimentale udienza 11.10.2018
[8] Cfr pag. 26 trascrizione deposizione dibattimentale
[9] Cfr pag. 33 trascrizione deposizione dibattimentale

[10] Cft pag. 32 trascrizione deposizione dibattimentale
11. Cfr pag. 13 trascrizione deposizione udienza 8.11.2018
12. Cfr pag. 14 trascrizione deposizione udienza 8.11.2018
13. Cfr pag. 20 trascrizione deposizione udienza 8.11.2018
[14] Cfr pag. 32 trascrizione deposizione udienza del 25.10.2018
[15] Cfr pag. 32 trascrizione deposizione udienza del 25.10.2018
[16] Cfr pag. 33 trascrizione deposizione udienza del 25.10.2018
[17] Cfr pag. 35 trascrizione deposizione udienza del 25.10.2018
[18] Si tratta della d.ssa A U i, ginecologa, la cui deposizione è stata assunta all'udienza del 25.10.2018 e dei dott.
M iE C ", medico legale, e F F ' i,assistente sociale, le cui deposizioni sono state assunte all'udienza dell'8.11.2018
[19] Cfr pag. 37 trascrizione deposizione d.ssa U_" " udienza 25.10.2018
[20] Cfr pag. 9 trascrizione deposizione teste F udienza 8.11.2018
[21] Cfr Cass. SSUU 19.7.2012 n. 41461; 14.1.2015 n. 1666; 19.4.2018 n. 21886.
[22] Cass. 17.2.2015 n. 20388
[23] Cfr ordinanza 36/2002, 325/02, 365/02; sentenza 32/2002; ordinanza 137/2005
[24] La difesa ha evidenziato che la E ' D sarebbe stata confusa sul punto. In realtà se è vero che ha esordito di essere tornata *"un anno fa"* è stata poi precisa circa la data di partenza (luglio 2016), il periodo di permanenza *"otto mesi'* e il rientro nell'aprile del 2017 assolutamente congruente con gli otto mesi dal luglio. Non si capisce, dunque, quale sia la confusione se la deposizione viene integralmente letta.
[25] Cfr pag. 36 trascrizione deposizione udienza 25.10.2018.
[26] Cfr pag. 9 trascrizione deposizione udienza 8.11.2018

in relazione all'art. 577 comma 1 n. 1) c.p., così riqualificati i fatti contestati al capo
1. , nonché del reato di cui all'art. 581 c.p., così riqualificato il fatto contestato al capo
2. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni due e mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere

Visto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato a risarcire il danno alla parte civile costituita che liquida in complessivi € 10.000,00

Visto l’art. 541 c.p.p.

CONDANNA

L’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita che liquida in complessive € 2580,00 oltre spese IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’Erario

Visto l’art. 240 c.p.

DISPONE

La confisca e distruzione del coltello in sequestro

Milano, 20 novembre 2018

N. 49963/17
R.G.N.R.

N. 11089/18
R.G.T.

TRIBUNALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Sezione V Penale
in composizione monocratica

nella persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Papagno,

all'udienza del 19 novembre 2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado nei confronti di:

L D , nato a il 1989, residente a inVia nr.

libero, **assente;**

Difeso di fiducia dall'Avv. del foro di **>, presente.**

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 612 bis comma primo e secondo c.p. perché, con condotte reiterate, molestava l'ex convivente A C tanto da cagionare in lei un grave stato d'ansia e di

paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, tali da indurla a modificare le sue abitudini di vita (soffre d'insonnia, si sente seguita e controllata, ha modificato gli orari di uscita serale); in particolare, dopo l'interruzione della amorosa da parte della donna, le scriveva tramite social media o le telefonava pronunciando frasi dal tono ingiurioso e minatorio del tipo: *"quando tornerò a casa questa sera, fatti trovare lì con qualcuno che ti spacco la faccia", "dovrai aver paura di vivere, sappi che ti pianterò un coltello nella gola quando ti vedrò con un altro uomo.."', "sei una puttana, vengo lì e ti ammazzo, io ti ammazzo puttana io ti ammazzo"* o ancora "// *porterò via per sempre".*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona legata affettivamente all'autore del fatto.

Fatto commesso a TJ (MI) dal gennaio 2016 al dicembre 2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, essendo estinto il reato allo stesso contestato per intervenuta remissione di querela.

Il difensore dell'imputato si associava.

MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 25.7.2018 l'odierno imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di atti persecutori di cui al capo che precede.

All'odierna udienza il difensore nominato dalla persona offesa, Avv. , produceva procura speciale rilasciata da G i A ai fini della remissione della querela, nonché dichiarazione di rimessione della querela sporta dalla A 11'8.12.2017 davanti ai Carabinieri di T

Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale all'uopo rilasciata e che produceva, dichiarava di accettare la remissione di querela.

Conseguentemente il Pubblico Ministero e la difesa chiedevano che il Tribunale pronunciasse sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato e tali richieste non possono che essere accolte ai sensi deU'art. 152 c.p., trattandosi di reato procedibile a querela, non vertendosi nelle ipotesi di procedibilità d'ufficio previste dall'art. 612 bis c.p..

Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al L , per intervenuta remissione di querela.

In difetto di accordo delle parti sul pagamento delle spese processuali queste ultime vanno poste a carico del querelato secondo il disposto dell'art. 340, comma 4, c.p.p..

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di **L D** , per essere il reato a lui ascritto estinto per remissione di querela.

Visto l'art. 340 c.p.p.

Pone a carico dell'imputato le spese del procedimento.

Motivazione in quindici giorni.

Milano, 19 novembre 2018.

Repubblica Italiana

in nome del popolo italiano

Il Giudice, dr.ssa Angela Martone

all'udienza del giorno 27.11.2018 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

G V , nato il 1979 a , elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia - non presente

difeso di fiducia dall'Avv. del Ferodi .con studio a , in via n. -presente

IMPUTATO

reato p. e p. dagli arti. 572 e 61 n. 11 quinquies c.p., perché con plurime condotte e in tempi diversi, anche manifestando forme di gelosia ossessiva, maltrattava la compagna O Vi E, < F

infliggendo alla medesima offese, minacce e lesioni in una escalation di violenza che cagionava alla stessa penose condizioni di vita; in particolare tra le altre condotte:

- *abitualmente, dall'inizio del matrimonio con la C Vi , ingiuriava la donna con espressioni*

offensive del tipo "non vali niente come donna, stronzo, testa di cazzo";

- *la minacciava abitualmente dicendo che la avrebbe "gonfiata di botte" e che le avrebbe portato via il figlio;*
- *le impediva di uscire con le amiche e le controllava frequentemente il telefono cellulare; manifestava altresì contrarietà perfino ai contatti fisici della donna con i propri*

parenti;

- *in più occasioni la aggrediva fisicamente, con pugni sulla testa, sulla pancia, spingendola violentemente o trattenendole le braccia con la forza;*
- *in data 18/10/2015 la aggrediva spingendola e afferrandola con forza per le braccia prima e per i capelli poi. la afferrava per una gamba la trascinava per un breve tratto provocandole le lesioni refertate di cui al capo b).*

In 1 • dal 2010 e in permanenza attuale

*Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in presenza di un minore e nei confronti di una donna in stato di gravidanza. * b) reato p. e p. dagli arti. 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 5) c.p. e 61 n. 11 quinquies, perché strattonandola per le braccia e scaraventandola a terra, volontariamente provocava a O. Vi Ei Fi ' ' contusioni multiple, in particolare ecchimosi in regione sovra scapolare, ecchimosi sulle braccia e in sede lombare, lesioni refertate giudicate guaribili in 10 giorni e trauma al polso destro, con controllo ambulatorio del gesso per rimozione dopo 20-25 giorni.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di un minore e in occasione dei delitto di cui all'art. 5 72 c.p.

In j , in data 18/10/2015.

* *Circostanze aggravanti contestate all'udienza del 23.03.2018*

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

La **difesa dell'imputato** ha chiesto, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche, il minimo della pena e i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 13.07.2017 dal GIP in sede, V G è stato tratto a giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei fatti di cui in rubrica e, in particolare, dei delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravati a lui ascritti.

All'udienza del 15.11.2017, dichiarato aperto il dibattimento, il Giudice ha ammesso le prove come richieste dalle parti e il processo è stato rinviato all'udienza del 23.03.2017, in cui si è proceduto all'esame della p.o., 0 V E E ' e della teste Vi S. R D R

Alla suddetta udienza è stata inoltre acquisita la documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni del 02/02/2018 che dichiara non luogo a procedere e bozza delle condizioni di separazione consensuale, l'annotazione di servizio del 24/11/15 (con la rinuncia delle parti all'esame degli operanti, in seguito all'acquisizione di quest'ultimo documento) e il verbale delle SIT rese dal teste R , con contestuale rinuncia al suo esame.

Successivamente, il PM ha contestato all'imputato le aggravanti di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione, per avere commesso i fatti in

presenza di un minore nonché, con riferimento al solo capo a), per avere commesso il fatto nei confronti di una donna in stato di gravidanza. La difesa non ha chiesto termini a difesa e il processo è stato, quindi, ulteriormente rinviato per l'esame dell'imputato e per la discussione.

All'udienza del 12.07.2018 il giudizio è pervenuto per la prima volta dinanzi allo scrivente giudicante e, chiusa l'istruttoria dibattimentale a seguito dell'esame dell'imputato, il P.M. ha concluso come da verbale di udienza. Dopo un rinvio, all'udienza del 27.11.2018 la difesa ha rassegnato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura dell'infrascritto dispositivo, con deposito della motivazione riservato nel termine di trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e dalle prove acquisite, si impone l'affermazione della penale responsabilità di V G in relazione ai reati a lui ascritti e compiutamente descritti in rubrica, commessi ai danni della moglie, E F O Vi.

Alla stregua del compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa E F
O V , dalla documentazione acquisita (in particolare, dal verbale di pronto soccorso del 19.10.2015, dall'annotazione di sevizio del 24.11.2015, dal verbale di sommarie informazioni rese da R V
G il 10.11.2015, dal decreto definitivo del Tribunale dei Minorenni del 2.02.2018 e dalla bozza di separazione consensuale), nonché da quanto dichiarato dai testi escussi e dallo stesso imputato, è dato pervenire alla seguente ricostruzione della vicenda sottoposta al vaglio dibattimentale.

L'imputato e la p.o. hanno contratto matrimonio nel maggio del 2010 e, a settembre dello stesso anno, hanno avuto un figlio, affetto da una malformazione intestinale congenita.

Stando al racconto della p.o., confermato anche dall'imputato, la relazione tra i due è sin da subito degenerata, anche a causa della disabilità del bambino e della perdita del lavoro da parte del G , e la conseguente difficoltà a trovare un impiego fisso che gli consentisse di contribuire ai bisogni della famiglia.

Tali tensioni familiari sono ben presto sfociate in liti violente e in aggressioni perpetrate dal G nei confronti della moglie, la quale, nella sua deposizione, ha sostanzialmente confermato i fatti di cui

all'imputazione e, in particolare, che il G era solito ingiuriarla con espressioni offensive dei tipo *"non vali niente come moglie"* e in più occasioni l'aveva aggredita fisicamente, con pugni sulla testa, spingendola sulla pancia durante il suo stato di gravidanza o trattenendole le braccia con la forza.

E' stato lo stesso imputato a riconoscersi responsabile dei suddetti maltrattamenti e a confermare, nella sua deposizione, di aver aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, di averla maltrattata e, in un'occasione, di essersi allontanato, a seguito di una lite, per tre mesi da casa perché provato dalla situazione in essere.

Dopo tale allontanamento, sia la p.o. che l'imputato hanno raccontato che, anche a seguito del ricovero del figlio in ospedale, i due si erano riappacificati ed era seguito un anno di maggiore serenità, culminato, però, ancora una volta in violente liti.

La p.o. ha, infatti, confermato che il 18 ottobre del 2015, rincasata molto tardi dopo una serata trascorsa con amici, i due avevano litigato in modo accesso e l'imputato l'aveva spinta sul divano, insultandola e minacciandola di "gonfiarla di botte" e le aveva stretto molto forte i polsi, cagionandole contusioni multiple e una sospetta frattura con prognosi di 15 giorni (cfr. verbale di pronto soccorso del 19 ottobre 2015).

La p.o. e l'imputato hanno riferito anche che a tali accadimenti aveva assistito per la prima volta il figlio , il quale aveva manifestato uno stato di forte agitazione e paura. Quest'episodio è stato ricordato anche dalla teste V S R ' >, madre della p.o. *e* dal suo compagno V'>G R (cfr.
verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da V G ' R in data 10 novembre 2015), entrambi presenti durante la suddetta lite, che hanno sostanzialmente confermato la dinamica descritta dalla p.o..

In questa occasione la 0 V si era recata in Pronto Soccorso, dove era stata refertata e aveva denunciato l'accaduto. Dopo quest'episodio, il 24 novembre 2015, era seguita un'ulteriore lite verbale per futili motivi all'esito della quale la donna, impaurita, aveva provveduto a chiamare la polizia che, intervenuta sul posto, aveva invitato il G a trovare un'altra sistemazione (cfr. annotazione di servizio del 24.11.2015).

Successivamente, venuta meno la convivenza tra i coniugi, la p.o. ha dichiarato che i rapporti con l'odierno imputato si sono notevolmente distesi tanto che è in corso l'iter per la separazione consensuale (cfr. bozza delle condizioni di separazione) e i due attualmente hanno un buon rapporto e contribuiscono alla gestione, anche economica, del figlio.

Il sostanziale miglioramento del clima familiare a seguito della cessata convivenza della coppia genitoriale emerge anche dal decreto definitivo del Tribunale dei Minorenni, presente in atti, in cui si riconosce l'avvenuta stabilizzazione della situazione della coppia e il superamento della precedente conflittualità.

Ciò posto, questo giudice ritiene pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla p.o. perché precise e concordanti con le altre risultanze processuali.

Inoltre, giova evidenziare che è stato lo stesso imputato ad ammettere le condotte vessatorie e violente indirizzate alla moglie nel corso della loro relazione.

Rispetto all'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare, protrattosi per tre mesi, dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi, deve escludersi che si tratti di una condotta preordinata all'abbandono della famiglia, apparendo, piuttosto, volto a contenere e alleviare il clima di tensione venutosi a creare.

In considerazione di quanto appena esposto, questo giudice ritiene che l'esame degli atti utilizzabili per la decisione, consente di affermare la piena responsabilità dell'iinputato per i reati a lui ascritti.

Risulta, altresì, provata la contestata aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18 e nei confronti di una donna in stato di gravidanza.

Giova osservare che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di maltrattamenti e quello di lesioni possono concorrere materialmente tra loro, poiché le lesioni personali volontarie non costituiscono sempre elemento essenziale del delitto di maltrattamenti. Pertanto, il reato di cui alfart. 582 c.p. non può essere assorbito da quello di maltrattamenti secondo la disciplina del reato complesso, ma configura un autonomo reato (Cass.n. 9722/1982).

Come si è già rilevato, dalla lettura degli atti e in particolare dal verbale di pronto soccorso dell'ospedale Maggiore Policlinico - Fondazione IR.CCS Cà Granda del 19.10.2015, emerge oggettivamente la natura e l'entità delle lesioni subite dalla persona offesa, consistite in *"contusioni multiple, sospetta frattura polso dx"*giudicate guaribili in 15 giorni e *"lieve contusione reg lombare - anca dx Non deficit articolari, Ecchimosi avambraccio sin Ecchimosi polso dx con dolori ai movimenti di lateralità".*

Le riportate lesioni sono senz'altro ascrivibili ad una volontaria condotta aggressiva dell'imputato ai danni della p.o. in occasione dell'episodio del 18.10.2015, sopra puntualmente descritto, in quanto compatibili con la dinamica dell'azione violenta, cosi come raccontata dalla donna, confermata dai testi e riconosciuta dallo stesso imputato.

Risultano inoltre provate le contestate aggravanti di aver commesso il fatto alla presenza del figlio minore ed in occasione del delitto di cui all'art. 572 c.p.

V G deve essere dichiarato, pertanto, responsabile dei reati a lui ascritti.

Questi, peraltro, appaiono evidentemente avvinti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, c.p., atteso che possono considerarsi posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Tra i reati suddetti il più grave, ai fini della determinazione della pena da irrogare e delle circostanze da prendere in considerazione, tenuto conto della fattispecie astratta (Cfr. Cass. n. 30557/2016; Cass. n. S.U. 25939/2013), come sopra descritta, va individuato in quello di cui all'art. 572 c.p., atteso che risulta punito con la pena edittale della reclusione da due a sei anni.

Ciò nondimeno, questo giudicante non può esimersi dal prendere in dovuta considerazione le condizioni di vita e familiari vissute dalla coppia, nonché dal riconoscere il positivo comportamento processuale dell'imputato. Quest'ultimo, infatti, ha ammesso le proprie responsabilità in relazione ai reati contestatigli, collaborando a far luce sulla ricostruzione dei fatti per i quali si procede. Inoltre, il G ha cessato la condotta delittuosa e, successivamente, ha attivamente partecipato, anche in sede civile, alla distensione del clima conflittuale preesistente e alle scelte inerenti alla gestione del figlio

Ciò posto, e anche al fine di adeguare la pena al caso concreto e mitigare gli effetti delle ritenute circostanze aggravanti, possono essere riconosciute in favore dell'imputato le attenuanti di cui all'articolo 62-bis c.p. che, stante l'assenza di precedenti penali a suo

carico, nonché tenuto conto del corretto comportamento processuale, possono essere considerate prevalenti sulla contestate aggravanti.
Tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p., appare congrua, dunque, la pena di 18 mesi di reclusione, determinata partendo da una pena base pari a 2 anni di reclusione (corrispondente al minimo edittale), poi ridotta, in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, a 16 mesi di reclusione, di seguito aumentata, per quanto previsto dall'articolo 81 c.p., a 18 mesi di reclusione. Ai sensi dell'articolo 535 c.p.p., a tale condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali.
Sussistono, peraltro, le condizioni per riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quello della non menzione della presente condanna nel certificato del Casellario Giudiziale. Infatti, in considerazione dell'assenza di precedenti penali a suo carico e del contegno corretto, tenuto successivamente ai fatti oggetto di giudizio, è possibile formulare una prognosi favorevole in relazione alla futura astensione dal commettere ulteriori reati.
Ai sensi dell'articolo 544, comma 3, c.p.p., si fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione in considerazione del carico del ruolo e del concomitante impegno di questo giudice nella trattazione di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari che impongono una più celere trattazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

G V i responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro, concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di 18 mesi di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

concede la sospensione condizionale della pena e ordina la non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale.

Milano, 27.1
1.2018
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione. *d* .

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 28.11.2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S P A , nato ad. il 1942;

- Assente, deceduto -

del Foro
di
Difeso di fiducia dall'avv.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 94, 572 c.p. in quanto, ubriaco abituale, maltrattava la moglie, B [1] A , abitualmente denigrandola e vessandola nonché ingiuriandola con messaggi ed email quali "sono certo che fai schifo anche al tuo Dio", "bastarda", "i tuoi figli ti malediranno", "troia maledetta", (o rivolgendosi alla loro figlia S C . diceva "tua madre non è capace di fare

un pompino" nonché "devo sfondare il culo a tua madre, hai della vasellina") nonché messaggi inviati anche alle sue amiche "la tua amica è una merda", "si meriterebbe un mandingo nel culo, sono sicuro che le

piacerebbe", spaventandola colpendo- ubriaco e nudo, fortemente ed insistentemente alla porta della sua stanza che era chiusa a chiave dalla stessa per paura, nonché

svilendola (una volta, in segno di disprezzo, le diede la cifra di 20 curo al termine di un rapporto sessuale orale) ricordandole sempre che la loro abitazione era solo di sua proprietà e quindi lei era "ospite indesiderata" e costringendola a domandare temporanea ospitalità alla figlia S B quando, di ritorno da un viaggio, le impedì l'accesso all'abitazione chiudendo la porta a chiave bloccata con un catenaccio, infine le vietò l'uso dell'automobile, così cagionando alla moglie uno stato di sofferenza fisica e psichica, tanto che richiese sostegno psicologico.

Fatto commesso in Milano, dall'anno 2011 al 23.1.2017

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa V. Fox, dell'avv. e dell'avv. _ , difensore della parte civile B A

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 28.11.2018);
P.M.: declaratoria di non doversi procedere per morte dell'imputato;
PARTE CIVILE: declaratoria di non doversi procedere per morte dell'imputato;
DIFESA: declaratoria di non doversi procedere per morte dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare del 10.1.18, durante la quale si costituiva parte civile la persona offesa B A , il GIP di Milano disponeva il rinvio a giudizio di S P A contestandogli il reato indicato nel capo di imputazione di cui in epigrafe.
Dopo due rinvii preliminari del processo alle udienze del 20.3.18 e del 20.6.18, su concorde richiesta di difesa e parte civile, essendo in corso trattative tese a definire un congruo risarcimento del danno, all'udienza del 28.11.18 il difensore dell'imputato produceva agli atti certificato di morte dello S , deceduto in Milano in data 23.7.2018.

Il Giudice, preso atto del certificato di morte dell'imputato, invitava le parti presenti a concludere in via preliminare, non essendo mai stato aperto il dibattimento,: il Giudice, quindi, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

L'intervenuto decesso dell'imputato comporta, così come richiesto dalle parti in sede di conclusioni, l'estinzione del reato in contestazione ex art. 150 c.p.. Atteso quanto precede deve quindi emettersi, ex artt. 469 c.p.p. e 150 c.p., sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per morte del reo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 469 c.p.p. e 150 c.p.;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di S P

A in ordine al reato ascrittogli in rubrica in quanto estinto per morte dell'imputato.

Milano 28.11.2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

N. 4347/17 R.G.N.R

N. 1278/18 R.G. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 28.11.2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

il 1962;

del foro di
N P >, nato a

- Libero presente - Difeso di fiducia dall'avv.

IMPUTATO

reato p. e p. dall'art. 612 bis co. II c.p., perché, con condotte reiterate, offendeva e minacciava P V P - persona già legata da relazione sentimentale - ingenerando altresì nella medesima fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, soprattutto in relazione alla libertà di utilizzo del telefono e di circolazione, per il timore di incontrare il proprio persecutore sul luogo di

lavoro; in particolare, tra le altre / condotte: in più occasioni, si presentava presso il luogo di lavoro della donna (sito in ,') e la offendeva con
espressioni quali "stai lavorando in nero", "ci vediamo domani a sorpresa, non ti dico l'ora così ti becco lì così vedono a che ora inizia a lavorare", "Tu non sai che io ti metto nella merda vedrai tu non lavorerai più in quel negozio ", "vuoi la guerra ok";

in numerose occasioni, inviava messaggi telefonici e telefonate alla p.o., alternando frasi cordiali a minacciose ed offensive nei confronti della donna; - frequentemente attendeva la ex moglie all'uscita della stazione di Vi , comportamento che ingenerava uno
stato di ansia nella donna, al punto da rendere necessario l'intervento del fratello I G ;
induceva la p. o. a modificare abitudini di vita, facendosi accompagnare in varie occasioni dal fratello G , il quale la avvisava della presenza o meno dell'ex coniuge. In Milano, dal 2014 in permanenza attuale.

Con l'intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa ' dell'imputato e dell'avv.

Le parti hanno concluso come segue: declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in quanto il reato è estinto per remissione di querela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare dell'11.1.18 il GIP di Milano disponeva il rinvio a giudizio di N P contestandogli il reato indicato nel capo di imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 20.3.18, celebrata in presenza dell'imputato, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e si pronunciava sulle richieste probatorie delle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 13.6.18 veniva escusso il teste del P.M. P G :, laddove lo stesso P.M. dava atto di non aver
provveduto, per un mero disguido dell'ufficio, alla citazione della persona offesa P P .

Alla conclusiva udienza del 28.11.18 compariva la persona offesa P P , la quale, preliminarmente, dichiarava di voler rimettere la querela all'epoca sporta nei confronti dell'ex marito ed odierno imputato.

UN , presente in udienza, dichiarava di accettare la suddetta remissione di querela

Il Giudice, preso atto di quanto sopra, revocava le prove già ammesse ed invitava le parti a concludere.

Orbene, considerato che il reato per cui è processo è procedibile a querela di parte, l'intervenuta remissione di querela, con rituale accettazione da parte dell'imputato, comporta, ex art. 152 c.p., l'estinzione del reato oggetto di contestazione.

Le spese del procedimento vanno poste, ex art. 340 c.p.p., a carico del querelato.

Atteso quanto precede deve quindi emettersi, ex artt. 531 c.p.p. e 152 c.p., sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto a seguito di remissione di querela.

P. Q. M.

Visti gli artt. 531 c.p.p.; 152 c.p.;

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica perché estinto per remissione di querela. Visto l'art. 340 c.p.p.;

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Milano 28.11.2018

N. 3130/18 RG TRIBUNALE

N. 37778/17 RG NR

N. 26078/17 RG GIP

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano v' c

I o

Il Tribunale, composto da

dr.ssa Elisabetta Canevini Presidente est.

dr.ssa Angela Martone Giudice

dr.ssa Maria Profeta Giudice

all'udienza del 03.12.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

P D , nato a . il 1975, residente a , via [1] n. ,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia sito in , corso n.

, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

già presente, non comparso

Difeso di fiducia dall'avv. , del foro di con studio in , corso n.

- presente

Imputato

a) Del delitto p. ep. dall'art. 61 comma 1 nr. 11 quinques, 81, 94 comma 1, e 572 c.p. perché con condotte reiterate nel tempo, maltrattava la compagna F A , anche durante il periodo della seconda gravidanza, sia a livello psichico con frasi vessatorie come "non sei una brava madre, non vali niente come donna" che con continue minacce quali: "questa volta ti ammazzo, anzi ammazzo te e poi i tuoi figli dapprima picchiandoli e poi usando il mio coltello a serramanico o qualunque altro oggetto idoneo", nonché a livello fisico con schiaffi e pugni che lasciavano vistosi ematomi sul corpo della predetta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori (nata il 2010) e . > (nato il

2014), nonché in danno di persona in stato di gravidanza e da persona in stato di ubriachezza abituale.

In Piattello (MI), dal 2011 fino al 18.09.2017 b) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 94 comma 1, e 609bis e 609 ter n. 5 quater c.p., perché, in tre circostanze, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nel porsi a cavalcioni sulla compagna P.

A M impedendole di compiere qualsiasi movimento, costringeva la predetta a subire rapporti sessuali completi sino al raggiungimento dell'orgasmo; nello specifico l'indagato cogliendo nel sonno la persona offesa, le si poneva a cavalcioni e dopo averle tappato con mano la bocca così da impedirle di chiedere aiuto, con l'altra le abbassava le mutande e la penetrava raggiungendo l'orgasmo.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale era legata da relazione affettiva e in stato di ubriachezza abituale.
In Pioltello (MI), nell'agosto 2015fino al 18.09.2017

In cui è parte civile: **M J** , nata il 1987 a , domiciliata ex legge presso il

difensore di fiducia Avv. , con studio in _ , via n.

Persona da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp

Conclusioni delle parti:
Il PM chiedeva che, ritenuta la continuazione e considerato più grave il reato di cui al capo b), venga pronunciata sentenza di condanna alla pena finale di anni 8 mesi 6 di reclusione così determinata: pena base anni sei di reclusione, aumentata per l'aggravante ad anni 7 di reclusione, ed aumentata alla predetta pena finale per la continuazione;
le Parti Civili depositano conclusioni scritte e note spese;
la Difesa chiedeva il proscioglimento dell'imputato per difetto di imputabilità, in subordine, condannarsi l'imputato al minimo della pena previa concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio datato 20.12.2017 D P; i veniva rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (violenza sessuale aggravata e maltrattamenti aggravati, ai danni della compagna A M I)•

Si costituiva ritualmente parte civile la persona offesa A M P

Alla prima udienza del **12.03.2018** veniva respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, presentata dalla difesa, non ritenendosi sussistenti i relativi presupposti, come meglio precisato nel verbale d'udienza. Ivi, pertanto, si procedeva all'ammissione della costituzione di parte civile nonché all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del **04.06.2018** venivano sentiti i testi Vice Comm. S T ,
S P , Dott.ssa fi C L P . Ivi, inoltre, con il consenso delle parti, venivano **acquisiti al fascicolo del dibattimento:**

- verbale di acquisizione di conversazione telefonica consegnata dalla p.o. alla P.G., relativo DVD audio e trascrizione integrale;
- annotazione di P.G. del 02.10.2017 limitatamente alle fotografie;
- trascrizione della telefonata della p.o. al 112
- referti medici della p.o.;
- annotazione di P.G. del 05.02.2016 (con contestuale rinuncia all'escussione dei testi M e D).

Nel corso della predetta udienza l'imputato, dopo essere stato ammonito più volte dal Tribunale, veniva allontanato dall'aula.
Alla successiva udienza del **16.07.2018** veniva escusso il teste *A* N . Con il consenso delle parti, **venivano acquisiti:**

- denuncia-querela del 30.01.2016;
- s.i.t. rese da A M ' P in data 16.06.2016;
- remissione di querela del 16.07.2016.;
- s.i.t. rese da A M P nonché verbale di audizione protetta della minore S P , entrambi in data 02.07.2017, con relativo DVD.
- denuncia-querela resa da *A* M P in data 15.07.2017;

Alla medesima udienza veniva disposto che, ritenuta la particolare vulnerabilità della p.o., il suo esame si svolgesse con l'uso di aula con specchio unidirezionale e, al predetto fine, si rinviava al **05.11.2018** invitando le parti al deposito delle domande da rivolgere alla teste. Nella citata data si procedeva all'audizione di A M P con le modalità indicate. Ivi, inoltre, venivano **acquisiti i seguenti atti:**

- relazione psichiatrica datata 02.11.2018 relativa all'imputato a firma del dott. I ;
- cartella clinica dell'imputato;
- relazione a firma Dott. B ' (con rinuncia alla sua escussione).

Non veniva ammessa, invece, la produzione di fotografie richiesta dalla difesa dell'imputato poiché non pertinenti e non rilevati.

Il Tribunale rinviava all'udienza del **07.11.2018** ove veniva disposta la trascrizione integrale del DVD, già acquisito, contenente le sommarie informazioni della p.o. e l'audizione protetta della di lei sorella, 5 E . Si procedeva, inoltre, all'esame dell'imputato e all'escussione dei testi della difesa ' P ' ,S G F ,M L P , M ' D M , I P e I . P ' ,

La difesa rinunciava ai testi M P e S i, nulla A opponendo le altre parti.

Alla medesima udienza la difesa dell'imputato insisteva nella richiesta di perizia circa le condizioni psichiatriche del proprio assistito, istanza cui le altre parti si opponevano e che non veniva condivisa dal Tribunale poiché nel corso dell'istruttoria non era emerso alcun elemento indicativo di un'eventuale patologia psichiatrica del P , come meglio specificato nel verbale d'udienza. A

questo punto la difesa chiedeva, ex art. 507 c.p.p., l'audizione della dott.ssa E A al
fine di accertare l'eventuale sussistenza di una cronica intossicazione da alcol in capo all'imputato. Tale istanza non veniva condivisa dal Tribunale poiché la diagnosi formulata nelle cartelle cliniche del P , prodotte ed acquisite, indicavano chiaramente un *"abuso di alcol non specificato'"* senza alcun cenno a problemi di intossicazione cronica, il cui eventuale accertamento ad oltre due anni di distanza dai fatti, non avrebbe consentito, comunque, di verificarne la data di insorgenza sicché un simile elemento conoscitivo sarebbe stato in questa sede irrilevante, come meglio precisato nel verbale d'udienza.
Alla successiva udienza del **03.12.2018** veniva chiusa l'istruttoria e, formulate le conclusioni delle parti come sopra riportate, il Tribunale pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.

***

Ritiene il Tribunale che durante l'istruttoria dibattimentale siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.
Va fin da subito evidenziato che il nucleo fondamentale delle fonti di conoscenza per la ricostruzione dei fatti qui in esame poggia sulle dichiarazioni della persona offesa, A M P , il cui narrato si è presentato lineare e coerente nelle plurime volte in cui è stata sentita.
Le predette dichiarazione hanno comunque trovato corale conferma nelle dichiarazioni degli altri testi escussi e sono state, in parte, confermate anche dall'imputato.
Orbene, come accennato, la p.o. **A i M P** ha più volte reso dichiarazioni in relazione ai fatti qui contestati, sia in fase di indagini (denunce presentate in

data 30.01.2016, 15.09.2017 e s.i.t. del 14.06.2016 e del 02.10.2017) che in dibattimento (all'udienza del 05.11.2018), effettuando delle narrazioni coerenti e confermando, ogni volta, quanto aveva già raccontato in precedenza. Come detto, i verbali delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari sono stati qui acquisiti su concorde richiesta delle parti, pur senza rinuncia all'esame della p.o.

Il compendio delle sue dichiarazioni, pertanto, promana da entrambe le fonti suddette.

In particolare, A M P riferiva che aveva conosciuto D P nel 2002, tramite chat, e che lo aveva incontrato per la prima volta di persona nel 2005, anno in cui avevano iniziato una relazione sentimentale proseguita per anni, con una breve interruzione da giugno a ottobre 2009. Dopo qualche anno la coppia aveva concepito una bambina sicché, all'ottavo mese di gravidanza, i futuri genitori avevano deciso di andare convivere. La prima figlia, C , era così nata il 2010, mentre il 2014 era nato A >, il secondo figlio.

Dopo la nascita della prima figlia (quindi **fine 2010-inizio 2011),** D >aveva iniziato a bere nei fine settimana ("z7 *venerdì si presentava a casa con il suo zainetto, in più con una damigiana da cinque litri di vino, e se lo faceva il sabato, poi la domenica di mattina si faceva il grappino, poi ancora vino ... cioè fin quando non era mai vuota")*ed a insultare A M dicendole che era una *"zoccola",* che si portava gli uomini in casa quando lui andava a lavorare e che era una *"vacca".* La descritta situazione si era protratta nel tempo al punto che la donna aveva *"il terrore"* che arrivasse il sabato *("il weekend era suo e basta, poi in settimana rientrava a spintoni o a insulti, era, cioè, non era più vivere")* e, avendo paura per l'incolumità propria e dei figli, talvolta di venerdì prendeva le sue cose e quelle dei bambini e andava dalla madre *("andavo a rifugio da mamma"),* mentre durante le vacanze andava a Varese da sua cugina C ;

A M ' . riferiva che in plurime occasioni che E >, quando beveva, l'aveva minacciata dicendole che la *"faceva fuori"* (quando *"cominciava a bere, cioè sembrava, che ne so, il diavolo in persona")*.

Oltre ad insultarla e minacciarla, E diceva alla p.o. che lei non era una madre idonea per la figlia C i e che non sapeva fare la mamma; tali frasi le venivano ripetute insistentemente tanfi è che la donna si era convinta di *"non essere capace" ("alla fine mesi e mesi, giorni e giorni che me lo dice, cioè che me lo diceva" ... "talmente mi ha umiliato che in testa mi sono messa veramente "non sei capace di fare niente")*ed aveva persino perso il latte per allattare la figlia (era riuscita ad allattarla *"per un mesetto e mezzo, due al massimo")*.

A M i raccontava, inoltre, alcuni episodi di aggressione fisica e verbale che era stata costretta a subire da parte del compagno. In particolare:

- **nel 2013** la p.o., mentre era in attesa del secondo figlio, aveva subito una violenza sessuale da uno sconosciuto che aveva suonato alla porta dicendo di essere il fattorino, lei gli aveva aperto e lui l'aveva spinta nell'ascensore e aveva abusato sessualmente di lei. Allorché la donna aveva raccontato l'accaduto al compagno, l'uomo le aveva detto che *"era una scema"* che se la *"era cercata"',*
- **sempre nel 2013,** al secondo mese della seconda gravidanza, D aveva colpito la p.o. con un pugno sull'addome*("non mi ricordo adesso per quale motivo mi spintona contro il muro e mi da un pugno in pancia")*. *A* M i precisava che il compagno sapeva che lei era in attesa del loro secondo figlio in quanto avevano fatto il test di gravidanza insieme, e che era stato proprio E a volere un secondogenito. Ad ogni modo, dopo averle sferrato il pugno, l'uomo aveva chiamato l'ambulanza e aveva detto alla compagna *"adesso sta arrivando l'ambulanza e gli devi dire che hai preso delle*

pastiglie, perché io gli ho detto che hai preso delle pastiglie". Giunti i soccorsi, A

M era stata portata all'ospedale San Carlo ove il compagno l'aveva raggiunta e le aveva detto che doveva confermare di aver preso le pastiglie altrimenti *"quando arrivi a casa ti do un pugno e ti faccio perdere il bambino".* Così, la p.o., impaurita, aveva confermato la predetta circostanza ed era stata sottoposta a visita psichiatrica per aver assunto dei medicinali nonostante lo stato di gravidanza.

? . M narrava che dopo qualche mese dal descritto episodio si era recata dai Carabinieri di via

Forze Armate per sporgere denuncia ma i militari le avevano riferito che non era possibile in quanto erano ormai trascorsi 90 gg;

- dopo la nascita di A > (quindi **nel 2014)** la famiglia aveva cambiato abitazione, trasferendosi a Pioltello, e D aveva iniziato a bere anche nei giorni feriali, al rientro dal lavoro;
- **nel 2015** la p.o. aveva preso la damigiana di vino del compagno e aveva versato il contenuto rimasto nel lavandino. E >, al vedere tale gesto, aveva *"menato uno schiaffone"'* alla donna, facendole *"partire"* gli occhiali e causandole un ematoma all'occhio. A M si era scattata una fotografia ritraente tale lesione e l'aveva inviata alla cognata I P ., sorella dell'imputato. In tale occasione la donna avrebbe voluto telefonare ai Carabinieri, ma il compagno glielo aveva impedito sottraendole il cellulare e lanciandolo contro il muro con tale forza che il telefono si era frantumato;
- **una notte nel 2015** l'imputato aveva svegliato la compagna, verso le ore 02.00, cercando una biro, ma la donna era rimasta a letto e, a quel punto, D >l'aveva presa *"dal letto con i polsi e mi ha buttata a terra",* dicendole *"questa volta ti ammazzo",* e le aveva messo il ginocchio sinistro sulle costole *("il suo ginocchio era sopra le mie costole che mi facevano male"}*.

L'uomo aveva interrotto tale aggressione solo all'udire il pianto del figlio A che era nell'altra stanza. Tuttavia, allorché il minore si era riaddormentato, D aveva preso nuovamente la p.o. per le braccia, trascinandola per il corridoio e strattonandola. La donna era riuscita a liberarsi e a telefonare alla madre ed ai Carabinieri. Giunti i militari, le avevano domandato se volesse fare denuncia ma lei aveva rifiutato in quanto D le aveva detto che se lo avesse denunciato le avrebbe portato via i bambini, l'avrebbe fatta passare per incapace di intendere e di volere e si sarebbe fatto del male da solo, accoltellandosi, per poi andare dai Carabinieri ed incolpare lei. Inoltre, A M precisava che non voleva costringere i figli, presenti in casa, ad assistere all'eventuale arresto del padre. Ad ogni modo, il Maresciallo aveva suggerito alla donna di recarsi al Pronto Soccorso l'indomani perché era *"piena di lividi", "maciullata di lividi"* e così lei era andata al P.S. di Cernusco sul Naviglio;

- **nel 2015,** la p.o. aveva visto che il compagno aveva disegnato sul muro della cucina tre croci con
sopra le iniziali "A, C, C" sicché gli aveva chiesto spiegazioni e D
le aveva risposto che erano
le loro *"tombe"'. "Questa è tua, questa e di C e questa è di A* ", perché *"io con i bambini*
ti ammazzo durante il sonno ... oppure mi procuro un'arma e mi faccio fuori".La p.o. riferiva che aveva paura e che perciò aveva riferito questo episodio ai Carabinieri;
- **sempre nel 2015,** mentre la p.o. stava facendo la doccia, il compagno era entrato in bagno e l'aveva spinta facendole colpire le costole contro il rubinetto della vasca. All'indomani la p.o. si era recata dal suo medico di famiglia, dott.sa A C i P , la quale al vedere i lividi le aveva chiesto come se li fosse procurati e A M t le aveva risposto di essere caduta. Il medico,

stante la tipologia e la collocazione degli ematomi, aveva insistito affinché la donna le raccontasse la verità e, così, la p.o. le aveva riferito di essere stata aggredita da D ≥;

- **nel 2016** D ≥, che aveva trovato nei cassetti della p.o. le denunce che lei aveva presentato, l'aveva minacciata dicendole che doveva ritirarle altrimenti lui le avrebbe portato via i bambini. Per tale motivo, la donna si era recata presso i Carabinieri e aveva fatto quanto chiesto dal compagno (vi è agli atti il verbale di remissione di querela del 16.07.2016 in cui la p.o. riferisce di non subire più minacce né percosse);
- **nel luglio 2017,** mentre la coppia era a Varese con i figli a casa di C , cugina di A . M , la p.o. si era svegliata di notte e voleva scendere al piano terra per andare a prendere un bicchiere d'acqua in cucina. D l'aveva seguita, chiedendole dove andasse e dicendole che sicuramente stava andando "a *farsi scopare".* In seguito, l'uomo le aveva detto che poteva scendere ma quando mancavano tre o quattro gradini, l'aveva spinta facendola cadere dalle scale. Il giorno dopo erano arrivati i genitori della p.o. i quali, al vedere il piede gonfio della figlia, le avevano chiesto cosa fosse successo e lei aveva riferito di essere caduta. A M non aveva voluto raccontare loro la verità poiché non voleva farli soffrire *("già stanno soffrendo per quello che mi sta succedendo, poi se gli dico un 'altra roba del genere..."}.* Su insistenza dei genitori, il 16.07.2016 A M si era recata al pronto soccorso riferendo di aver subito una *"caduta accidentale al domicilio, con trauma caviglia destra e piede sinistro"-,*
- **nel 2017** *A* M aveva trasferito i figli a dormire in camera con lei perché temeva per l'incolumità propria e dei figli in quanto D le aveva detto che *"durante il sonno o mi avrebbe preso i bambini o mi avrebbe ammazzato i bambini e anche a me di notte".* Inoltre, la p.o. non voleva più condividere il letto con il compagno perché non lo vedeva più *"come uomo",* non

voleva avere più rapporti di alcun genere con lui, neanche quelli fisici, in quanto egli la umiliava sempre *("uno che ti umilia, uno che non ti fa sentire la sua donna, uno che non ti chiede nemmeno come stai...cosa hanno fatto i bambini"};*

- **sempre nel 2017,** una notte, mentre la p.o. dormiva, D aveva portato i figli in cameretta senza che lei se ne accorgesse e poi era tornato in camera, si era messo sopra di lei, bloccandole le mani e coprendole la bocca *("mi ha tappato la bocca... mi prese le mani e la bocca"}* e l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale. La donna riferiva che non si accorta che il compagno avesse preso i bambini per portarli via e che si era svegliata solo quando lui, nudo, era già *"a cavalcioni"* sopra di lei mentre le toglieva gli slip: "zwz *è venuto addosso e, quindi era nudo, praticamente dopo che lui mi ha sceso le mutande ha voluto, perché io non ho voluto, quindi ha voluto fare un rapporto completo ... venendomi anche dentro"" ... "anche se piangevo lui mi rideva in faccia" e questo mi faceva ancora più male".*Durante la violenza sessuale D le diceva *"tanto è inutile che urli, chiami aiuto, perché fa ... è una cosa normale, siamo una coppia, tutte le coppie lo fanno no?".*

Va evidenziato che la prima volta che la p.o. raccontava l'episodio (il 02.10.2017) lo faceva con la lacrime agli occhi e che, anche in dibattimento, era evidentemente commossa nel racconto.

A i M precisava che, prima del predetto episodio, lei aveva detto al compagno di non volere più avere rapporti sessuali con lui, e che aveva riferito anche alle cognate che rimaneva insieme a D '*"solo per i bambini"',*

- la p.o. narrava, inoltre, che D aveva abusato sessualmente di lei due volte, con modalità analoghe (*"sembrava che programmava il fatto"),*costringendola sempre ad un rapporto completo e senza protezione, e che la seconda volta non aveva urlato: *"la seconda volta ormai io ero*

così', tipo: fai quello che vuoi, perché tanto se urlavo svegliavo i bambini ...se urlo se grido metti che i bambini vedono".

A , M riferiva di aver parlato con il suo compagno dicendogli *"secondo te è giusto che tu di notte vieni e fai quello, cioè mi violenti",* ma lui ridendo le aveva risposto *"Lo faccio perché tu sei mia e io sono tuo, cioè siamo una coppia, lo fanno tutti quanti",* e le aveva detto che non doveva fare la bambina ma doveva stare zitta.

La p.o. affermava, infine, che gli abusi sessuali subiti l'avevano fatta sentire *"una cacca",* che non si sentiva più una donna perché non aveva il possesso del suo corpo;

- **nell'estate 2017,** mentre la p.o. era insieme ai **figli** a Varese, D le aveva mandato una foto del suo dito ferito e, quando lei aveva chiesto cosa fosse successo, le sorelle del compagno le avevano raccontato che l'uomo era stato morso dal cane di A M (un Jack russel) in quanto Di aveva tentato di buttarlo giù dal balcone del quinto piano;
- il **13.09,2017,** giorno precedente al compleanno della figlia, A M; . era rientrata a casa insieme ai figli e alla sorella minore S . (nata il 31.05.2002) e aveva trovato D il quale, con una ferita alla testa, teneva un coltello in una mano e nell'altra il cane della p.o. preso per il collo. Al vedere la compagna l'uomo le aveva detto *"Ti ammazzo il cane"* sicché la donna, spaventata, aveva portato i figli a casa della madre (che abita in un diverso appartamento all'interno del medesimo stabile ove viveva A Mi) per poi rientrare a casa a verificare come stava il compagno e se avesse lasciato andare il cane, che per la p.o. *"era come un figlio".* Ivi giunta, aveva trovato E i che, dopo aver lasciato andare il cane, si era diretto sul balcone e barcollava dicendo che si sarebbe buttato giù e che la colpa sarebbe ricaduta sulla donna. Quest'ultima aveva tentato di portare dentro il compagno il

quale, tuttavia, aveva reagito spingendola e facendole *"sbattere il sedere'"* per terra. A quel punto la p.o. aveva deciso di chiamare Tambulanza e di aspettarla giù all'ingresso perché temeva che il compagno si buttasse veramente giù ed incolpassero lei.
Giunti i soccorsi, la p.o. era salita con il personale medico nell'appartamento, ove avevano trovato D i a letto il quale, dopo essere stato svegliato, aveva detto ad A M *"Non dovevi chiamarli, ora ti faccio fuori".* La donna, impaurita, era andata in soggiorno ove un paramedico le aveva chiesto dove fossero i figli e le aveva detto che l'avrebbe aiutata a raccogliere le sue cose l'avrebbe accompagnata a casa della madre, e così aveva fatto. Da quel giorno la p.o. non era più rientrata a casa e D > aveva telefonato la cugina della p.o. C i, per chiederle se avesse visto la compagna o i figli.

Oltre ai singoli episodi sopra riferiti, la p.o. precisava che:

- con il passare del tempo la frequenza degli insulti e delle aggressioni fisiche poste in essere dal compagno ai suoi danni era divenuta più pressante ("óZz *solito era qualche sberla o qualche spintone, oppure mi metteva le mani al collo")',*
- anche durante la cena la p.o. veniva umiliata dal compagno il quale le diceva: *"Tu non sei capace di fare niente, sei una mantenuta, non sei capace di badare alla casa né di cucinare, cucinava meglio mia mamma".* L'uomo le diceva, inoltre, di bere a causa della donna in *"perché io non andavo bene, non ero donna, non ero mamma, e cioè mi sminuiva ogni volta, andavo sempre più*
- le aggressioni fisiche si verificavano soprattutto dopo mezzanotte, allorché il compagno aveva bevuto *("beveva e beveva e il suo corpo era pieno, gli scattava, non lo so, Tira"'}-,*

- la situazione in casa era migliorata per pochi giorni allorché D non beveva dopo cena perché prendeva delle pastiglia che lo facevano dormire e che gli erano state prescritte dallo psichiatra, ove era stato inviato dal medico curante. L'imputato, tuttavia, aveva volontariamente smesso di prenderle dopo tre giorni e quindi *"siamo ritornati e a punto e a capo"-,*
- la p.o. si era confidata con la sorella maggiore del compagno. M .P t, alla quale aveva riferito che C > *"alzava le mani",* la insultava e la umiliava, ma la cognata aveva sempre trovato scuse al comportamento del fratello dicendo che *"sarà stato un momento",* o che magari era dovuto all'avvenuto decesso della madre o a quello del padre, o che era colpa di A M ;
- la p.o. aveva riferito alle sorelle di D i che egli beveva e aveva chiesto loro di *"fare curare"* il fratello;

-A Mi affermava di aver raccontato ai suoi cugini di subire aggressioni da parte del compagno, inviando loro anche delle foto di ematomi, ma i predetti parenti non avevano mai visto E i in condizioni critiche perché egli non beveva in loro presenza;

- la p.o. riferiva di aver inviato una fotografia dei lividi cagionateli dal compagno anche al suo amico , il quale le aveva detto più volte di lasciare D *e che,* questi, aveva mandato ad

) messaggi minacciosi dicendogli che l'avrebbe *"fatto fuori"* se non avesse *"lasciato stare"* la sua donna;

- la p.o. narrava che E non voleva che lei prendesse la pillola perché diceva che se lei voleva assumerla era perché *"andava con altri uomini"-*.

-*A* M . aveva smesso di lavorare quando era rimasta incinta della prima figlia ma, dopo la nascita di C i, aveva trovato un'occupazione che non era tuttavia riuscita ad intraprendere in quanto la cognata, che le aveva offerto di occuparsi della bambina, aveva cambiato idea senza motivo.

Successivamente, la donna non aveva più cercato lavoro in quanto temeva di lasciare i figli da soli con il padre poiché una volta glieli aveva lasciati e, al suo ritorno a casa, aveva trovato i bambini *"in ammollo nella vasca, con la finestra aperta del bagno e la casa mezza allagata"',*

- la p.o. riferiva che, a causa degli insulti subiti, aveva preso peso, giungendo ad indossare la taglia 50 *("mi sono buttata sul cibo").* e che la situazione familiare aveva inciso anche sulla salute dei figli. In particolare, la figlia C . aveva iniziato a balbettare nel 2017 (frequentava la prima elementare) ma solo allorché si trovava in presenza del padre, mentre quando era dai nonni o a Varese dalla zia riusciva a parlare fluidamente. Tale problematica è venuta meno nel 2018. La bambina, inoltre, chiedeva alla madre *"perché quei papà non sono come papà "perché il nostro rimane a casa e beve?",* e diceva alla p.o. *"mamma, cambia papà".* Inoltre, la minore pregava il padre di *"non bere più, non fumare più*

Quanto al figlio *A* <, la p.o. affermava che egli nel 2017 era sempre cupo mentre nel 2018, dopo qualche mese dall'allontanamento dal padre, *"è molto cambiato ... si è svegliato".*

Il compendio fattuale descritto dalla p.o. ha trovato plurime conferme sia nella dichiarazione della sorella S P che nelle deposizioni degli altri testi escussi in dibattimento.

S i P (sentita con audizione protetta il 02.10.2017): sorella della p.o., riferiva di abitare con i genitori nello stesso stabile ove abita la sorella ma in un diverso appartamento, la sorella al quinto piano e lei con i genitori al terzo piano.

La minore, confermando quanto dichiarato dalla p.o. in relazione al fatto del 13.09.2017, narrava che un giorno, dopo aver accompagnato la sorella

ed i nipotini all'ascensore, era rientrata a casa e,
pochi minuti dopo, la sorella A . 1M aveva telefonato alla madre dicendole che avrebbe riportato giù i bambini perché stava arrivando l'ambulanza. Giunta dai genitori, la p.o. aveva riferito che aveva trovato D con del sangue in testa e con un coltello in mano, ma che non aveva capito come egli si fosse fatto male. A . M . aveva poi atteso l'arrivo dell'ambulanza fuori dallo stabile poiché aveva preferito non aspettare in casa con il compagno in quanto egli aveva minacciato di buttarsi dal balcone per fare ricadere la colpa sulla compagna. Giunta l'ambulanza, il personale sanitario aveva detto alla p.o. di andare dalla madre e l'avevano aiutata a preparare le sue cose da portare giù.
Sonia riferiva, peraltro, che la nipote C le aveva raccontato di aver sentito il padre dire che si voleva buttare dal balcone per fare ricadere la colpa su A M
Sonia riferiva di non aver assistito ad altri episodi simili a quello raccontato, ma di aver sentito dire che D beveva, che urlava e che picchiava la sorella, di aver visto dei lividi sulle braccia di A M e che, in più di un'occasione, la p.o. aveva telefonato la famiglia per chiedere aiuto. Inoltre, raccontava di sapere che la sorella si era recata al pronto soccorso in un'occasione in cui il compagno aveva sfondato la porta della camera e aveva preso A i M dal letto buttandola per terra e rompendole, in tal modo, una costola.
S raccontava, inoltre, che quando veniva invitata a cena dalla sorella aveva visto D [1] che
beveva: *"uno, due, tre bicchieri di vino e già partiva, già cominciava a rovinare la cena'*.
S , con la voce frantumata dal pianto, affermava infine che *"sembrava che lui (D) amasse veramente mia sorella",* e dichiarava di essere arrabbiata

con D *(“rabbia contro di lui e tristezza contro, cioè per mia sorella e i miei nipoti").*

S T (p. 3 ss. trascr. ud. 04.06.2018): vicecommissario del Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia Locale di Milano, riferiva che aveva raccolto la denuncia di A M . P su richiesta del servizio “Telefono Donna”.
La teste narrava che la p.o. era in *“una situazione di grandissimo disagio'”* e “prostrazione”, e che le aveva raccontato numerosi anni di maltrattamenti subiti da parte del compagno D'P_x con il
quale aveva intrapreso una relazione sentimentale nel 2005. All’inizio tale rapporto era andato bene ma, in seguito alla nascita della prima figlia, lui aveva iniziato a bere e la situazione era degenerata. La donna aveva mostrato alla teste le fotografie di lividi che D le aveva cagionato sulle braccia. La p.o. aveva riferito al vicecommissario di aver inviato fotografie degli ematomi che il compagno le provocava anche al P ., sorella dell’imputato.
La donna, inoltre, aveva narrato alla teste l’episodio del 13.09.2017, riferendo che aveva trovato il compagno con una ferita alla testa e con un coltello, con il quale minacciava di ammazzare il cane,

sicché aveva deciso di riportare i figli dalla madre e poi era tornata a casa, per sincerarsi delle condizioni dell'uomo, trovandolo che passeggiava nervosamente sul balcone mentre minacciava di togliersi la vita affinché incolpassero la compagna. A quel punto la donna aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza chiamando il 112, telefonata che era stata integralmente registrata e in seguito trascritta dalla P.G.
In relazione al predetto accadimento, l'imputato aveva telefonato alla cugina della p.o. (la teste erroneamente indicava la madre della p.o. come destinataria della telefonata) tentando di spiegare cosa fosse successo, telefonata che era stata integralmente trascritta dalla P.G.
La teste riferiva, inoltre, che la p.o. si era recata più volte al pronto soccorso, i cui relativi referti erano stati poi acquisiti dalla P.G.
Infine, la teste dichiarava di aver proposto una comunità protetta alla donna la quale, tuttavia, aveva preferito andare da alcuni parenti, disposti ad ospitarla insieme ai figli, ove si sarebbe recata in attesa dell'allontanamento del compagno.

S P (p. 11 ss trascr. ud. 04.06.2011): padre della p.o., riferiva che la convivenza tra la figlia *A* M ed il di lei compagno, D > P , non era mai stata *"allegra" e che per* l'imputato era sempre *"festa"* in quanto egli era sempre *"ubriaco".*
L'uomo raccontava che la predetta relazione si era interrotta il 14.09.2017 in quanto la sera precedente la figlia, al rientrare a casa, aveva trovato D con un coltello in mano con il quale minacciava di uccidere il cagnolino di A M Quest'ultima aveva chiamato l'ambulanza ed i paramedici intervenuti le avevano suggerito di andare via da casa e restare dai genitori.
Il teste narrava, altresì, che nel febbraio 2016 aveva accompagnato la figlia al Pronto Soccorso perché *"aveva dei bei lividori su tutte e due le braccia",*

e che la figlia gli aveva raccontato che quando D > era tornato a casa dal lavoro aveva iniziato ad aggredirla, prendendola per le braccia e sbattendola contro il muro.
Il teste riferiva, inoltre, che un giorno Di aveva preso . M ed i figli per portarli in Sardegna, partendo la mattina verso le 06.00 e arrivando a destinazione dopo mezzanotte. La durata del viaggio era stata determinata dalla volontà dell'imputato di fermarsi ad ogni bar a bere, nonostante il figlio minore A , che all'epoca non aveva ancora compiuto un anno, fosse rimasto senza latte e senza vestiti per cambiarsi.
Il padre della p.o. precisava di non aver mai assistito direttamente ad aggressioni fisiche da parte dell'imputato nei confronti della figlia ma che talvolta sentiva le sue urla, gli sbattimenti e i vetri che si infrangevano (e che egli stesso aveva provveduto a sostituire), soprattutto nel fine settimana, e di aver visto degli ematomi sulla figlia, soprattutto sul collo, almeno una decina di volte.

L'uomo dichiarava, infine, che nonostante sentisse i predetti rumori e le urla, non era mai intervenuto, limitandosi a mandare la moglie a verificare cosa stesse accadendo, in quanto temeva di perdere il controllo per difendere la figlia*("perché non voglio andare in galera per uno stupido, perché lo definisco così mio genero").* L'uomo, tuttavia, aveva chiesto all'imputato spiegazioni sul suo comportamento ed egli aveva promesso che sarebbe cambiato ed, effettivamente, per un breve periodo sembrava che la situazione fosse migliorata attorno a luglio 2015.

C L P (p. 18 ss trascr. ud. 04.06.2018): medico di famiglia della coppia P

P ' , riferiva che A M le aveva raccontato di aver subito delle violenze da parte del compagno.
La teste dichiarava, inoltre, di aver visto sulla p.o. delle lesioni lievi che la paziente aveva giustificato con una caduta accidentale in casa, tuttavia, la collocazione delle lesioni era incompatibili con tale spiegazione sicché il medico aveva chiesto ad A . M di raccontarle cosa fosse veramente successo. A quel punto la p.o. le aveva confessato di essere stata aggredita dal compagno.
Quanto a D P , la teste riferiva di averlo visitato più volte e che, in qualche occasione, egli si era presentato in stato di ebbrezza alcolica che il medesimo giustificava dicendo che la situazione a casa per lui era molto *"pesante"*.
Il medico narrava, infine, di aver indirizzato l'imputato al CPS in epoca precedente rispetto a quello in cui egli aveva manifestato problemi con l'alcol, ma che non sapeva se egli vi si fosse recato oppure no.

A • N (p. 5 ss trascr. ud. 16.07.2018): amico della p.o., riferiva di aver conosciuto A M : tramite chat all'incirca nel 2010 dopo averle inoltrato una richiesta di amicizia, e che i due hanno sempre mantenuto un rapporto di sola amicizia. ,
L'uomo riferiva che la conoscenza con la p.o. è sostanzialmente limitata a contatti telefonici, di aver incontrato la donna solo tre volte: una volta in cui aveva accompagnato lei ed il suo compagno alla Questura, una seconda volta nel 2014 allorché aveva aiutato l'amica a fare il trasloco a Pioltello, ed una terza volta quando egli si era recato per lavoro nella zona ove abita M
Dopo circa due anni di amicizia "telefonica" A M; i gli aveva raccontato di subire violenze fisiche da parte del compagno, *"che lui (D<) era violento con lei"*. L'uomo precisava che l'amica

gli aveva inviato qualche foto dei lividi che il compagno le aveva cagionato e, in particolare, una volta gli aveva raccontato che D > l'aveva presa per le braccia e strattonata e gli aveva inviato una foto ritraente dei lividi sulla spalla.

Fotografie ritraenti altri ematomi gli erano state inviate da A M anche successivamente al trasloco della coppia a Pioltello, avvenuto nel 2014.
Il teste riferiva, infine, che la p.o. le aveva raccontato di non volere avere rapporti sessuali con il compagno, con il quale c'erano dei *"dissapori" ("I problemi tra loro si sa quali sono: che lui quando beve alza le mani e diventa violento"}.*

I. **testi della difesa**

F F : (p. 27-28. trascr. ud. 07.11.2018): cugina dell'imputato, riferiva di conoscere
poco 7 . M P ma di averla sentita tramite Messenger attorno a novembre 2017 e che
durante tale conversazione p.o le aveva riferito di aver avuto una lite con il compagno. D P i, a seguito della quale aveva riportato dei segni al collo e aveva dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri.

S G (p. 29 ss trascr. ud. 07.11.2018): conoscente della p.o., affermava di aver avuto una relazione sentimentale con la p.o. attorno al 2009, durata circa due tre mesi.
II. teste narrava che nel febbraio 2016 era mancato suo padre e, perciò, aveva contattato A M per comunicarglielo. In tale occasione la p.o. gli aveva raccontato di avere avuto due bambini e gli aveva riferito dei *"comportamenti non corretti del compagno"* e. precisamente, che D » beveva e le *"urlava dietro".*

M i L i P ' i (p. 32 ss trascr. ud. 07.11.2018, sorella dell'imputato che non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 199 c.p.p.): riferiva che A M l'aveva

chiamata molte volte per raccontarle di aver litigato con il compagno, che lui era sempre stanco e beveva, riferendo, altresì, dei *"maltrattamenti"*.
Quanto al problema con l'alcol del fratello, la teste riferiva che è possibile che Di > abbia, in qualche periodo, abusato di sostanze alcoliche, ma che non è una problema costante tant'è che quando era ospite presso di lei a fare le vacanze in Sardegna lui beveva solo due bicchieri a pasto.
Infine, la teste riferiva che il fratello le aveva raccontato di dormire nel lettino dei bambini, i quali dormivano con la madre, ma che A M durante la notte lo andava a cercare nel lettino per avere rapporti sessuali.

I p (p. 43 ss trascr. ud. 07.11.2018, sorella dell'imputato che non si è avvalsa della facoltà di cui aH'art. 199 c.p.p.): riferiva di conoscere poco la p.o., di frequentare di rado il fratello e di non sapere nemmeno il loro indirizzo.
La teste narrava che *A* M l'aveva chiamata ad agosto 2017 raccontandole delle liti che aveva con il fratello e, in particolare il 13.09.2017. le aveva raccontato che D abusava di alcol ogni fine settimana perché era stanco dal lavoro.
La predetta circostanza le era stata confermata anche dal fratello il quale, dopo essere stato allontanato da casa nel settembre 2017, era stato ospite dalla sorella alla quale aveva riferito, appunto, che aveva problemi in famiglia, che era sempre costretto ad andare dai suoceri, che era stanco per il lavoro e che aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche perché rientrava dal lavoro e non trovava nessuno, né la cena pronta, sicché egli beveva finché A M ' non rientrava e, all'arrivo della compagna, litigavano anche davanti ai bambini.

I. **P** (p. 49 ss trascr. ud. 07.11.2018, sorella dell'imputato che non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 199 c.p.p.): riferiva di conoscere A M dal

2009-2010, periodo in cui aveva iniziato a frequentare il fratello, ma che dopo il trasloco della coppia, avvenuto nel 2014, li aveva visti pochissime volte.

La teste riferiva che *A* M ‘ le aveva raccontato di aver subito una violenza sessuale da parte di un tale C , un ragazzo che si aggirava nella zona ove lei abitava e che lavorava in gelateria, il quale aveva citofonato facendosi passare per corriere “Avon”, al quale la p.o. aveva aperto in quanto era presentatrice di tali prodotti. Tale episodio le era stato raccontato circa un anno e mezzo dopo l’accaduto.

La teste dichiarava, inoltre, di aver visto due volte il fratello con delle ferite, una volta al collo e una volta in testa, e che egli le aveva raccontato che A M lo aveva aggredito con un coltello.

La teste riferiva, altresì, che A M aveva avuto due aborti precedentemente alla nascita di C e che poi, quando la bambina era nata, la p.o. si era licenziata dal lavoro nonostante lei le avesse offerto aiuto per curare la figlia.

Infine, la teste affermava che ad agosto 2017 la p.o. le aveva raccontato di avere un tumore alla testa.

M » M (p. 35 ss trascr. ud. 07.11.2018): marito di I P , riferiva di essere stato collega dell’imputato.

II. teste narrava che al mattino vedeva D *“con dei tagli, tutto sconvolto, era propri combinato male”* e di avergli sentito qualche volta l’alito vinoso. L’uomo riferiva, inoltre, che l’imnutato era *“fuori"* nel senso che non riusciva più ad eseguire o gestire il lavoro che gli veniva affidato, e che era stato licenziato perché i suoi superiori erano *“incavolati"* in quanto D si era messo in malattia troppe volte.

Il teste riferiva, altresì, che D gli aveva raccontato di aver subito delle aggressioni nel corso di liti con la compagna A N[1] , la quale gli aveva tirato una pentola in testa e, un'altra volta, gli aveva puntato un coltello. Riferiva, infine, di aver visto il collega con una ferita alla spalla sinistra e, in un'altra occasione, con un taglio sulla fronte, precisando che D gli aveva detto di ricordare solo dei frammenti delle citate liti.

All'udienza del **07,11.2018** si volgeva **l'esame di D P** : l'imputato dichiarava che, durante la convivenza con la p.o., lui lavorava tutto il giorno e quando tornava a casa veniva importunato da Z M la quale lo *"tartassava",* lo insultava, gli diceva che lui non lavorava e che beveva e, quindi, lui le rispondeva e così iniziavano le liti fra i due.
dichiarava di non aver *"mai toccato"* la p.o. e che, viceversa, era A M ad aggredirlo e a *"spaccargli"* i piatti in testa senza motivo.
In relazione ai diversi episodi raccontati dalla p.o. l'imputato affermava che: *

- i referti medici di A M riguardano mere litigate verbali tra la coppia;
- la sospetta frattura delle costole di *A* M; era stata causata da una caduta della donna nella

vasca da bagno, in occasione della quale aveva picchiato contro il miscelatore della doccia. Il giorno successivo la compagna era andata a farsi visitare dalla dott.ssa P ;

- la sera del 13.09.2017 l'imputato era rientrato a casa dopo il lavoro senza trovarvi la compagna, che era andata al cinema con la sorella, in casa c'era tutto in disordine e non c'era niente da mangiare sicché egli aveva chiamato A M la quale gli aveva detto che stava rientrando. Egli si era arrabbiato ed era svenuto picchiando la testa sicché la donna, al sua arrivo, aveva chiamato l'ambulanza. Quanto al coltello che l'imputato aveva in

mano, egli affermava che stava tagliando il pane e che nell'atra mano aveva il cane perché stava giocando con lui, che era *"ubriaco" ("ero pieno"}.* perché aveva bevuto prima che arrivasse A M; i. Egli precisava che era già *"fuori"*perché quando è stanco, dopo il lavoro, gli bastano due bicchieri e *"non capisco più niente".*

- sul pugno ricevuto dalla p.o. al secondo mese della seconda gravidanza, l'imputato affermava che quella sera la coppia aveva litigato e che *"uno fa così, rimane un livido, ma quello per difendermi dai coltelli che voleva farmi la festa".* L'uomo affermava, inoltre, di non sapere nulla del fatto che la donna fosse stata ricoverata in psichiatria e di non aver notato che mancava da casa perché ciò succedeva spesso in quanto la donna andava a stare dai genitori.

Q

- sulla violenza sessuale subita dalla p.o. da parte di uno sconosciuto, l'imputato affermava che si era arrabbiato con la compagna solo perché lei non voleva andare in ospedale a farsi visitare e non aveva voluto raccontare la vicenda a nessuno, neanche alle sorelle di lui, e da quel momento era cambiato il loro rapporto di coppia;
- quanto alle denunciate violenze sessuali, l'imputato dichiarava che era tutta un'invenzione di A M e che "/ez *c 'è sempre rimasta, normalmente",* che era *"disponibilissima"* e che era stata lei a chiedergli di spostare i bambini nel lettino durante la notte per *"fare serata".* Al contempo l'imputato riferiva, tuttavia, che A M non voleva che lui dormisse nel lettino *("non voleva più a me") e* che se durante il rapporto sessuale la p.o. *"piangeva, piangeva per altre cose che non capivo mai",* ma lui non ricordava se A M; ' piangesse o meno.
- in ordine alle croci disegnate sul muro della cucina, D ' » dichiarava che si trattava dello stemma del Quattro Mori della Sardegna con quattro

puntini e un punto interrogativo, e che quest'ultimo segno era diretto alla persona che aveva violentato A M in quanto egli era arrabbiato per l'accaduto e voleva vendicarsi;

Oltre a quanto sopra riportato, l'imputato ammetteva che quando era a casa da solo era solito bere *"fino a quando non capivo più niente"*, per poi affermare che quando tornava dal lavoro beveva, ma *"neanche un litro"*, e poi *"crollava"* sul divano o sul lettino.

D riferiva che A M aveva denunciato di aver subito maltrattamenti e violenze sessuali perché *"ce l'aveva con lui"* da quando era lei in attesa del secondo figlio, sulla cui paternità egli dubitava tanf è che era intenzionato a fare il test del DNA. In particolare, A M; ' *"ce l'ha con lui"* per *"ripicca"*, perché lui non voleva andare a casa dei genitori di lei che lo *"volevano come un cagnolino sempre a casa loro"*.

L'uomo affermava, inoltre, che aveva saputo tradissimo della seconda gravidanza della compagna la quale, infatti, gli nascondeva tutto. In seguito, tuttavia, l'uomo affermava di sapere che la p.o. aveva tentato il suicidio con dei farmaci al secondo mese di gravidanza.

L'imputato dichiarava, altresì, che A M *"voleva abortire"* quando era in attesa di C , ma poi affermava che la compagna aveva subito un aborto terapeutico, uno spontaneo prima della nascita di C e altri aborti spontanei senza indicare, né quando né dove fossero avvenuti.

L'imputato riferiva, infine, di essere in Sardegna dal 18 agosto e che non si era recato in nessuna struttura territoriale ove poter affrontare i problemi con l'alcol ma che ci sarebbe andato appena rientrato.

Ciò posto in relazione alle prove testimoniali, dagli atti e dai documenti acquisiti al dibattimento emerge quanto segue:

- in data **06.07.2016** la p.o. si era recata presso i Carabinieri di Pioltello al fine di rimettere la querela affermando che la situazione familiare era cambiata, che non c'erano più state minacce né percosse;
- **dall'annotazione di P.G. del 05.02.2016** si evince che in data 30.01.2016 alle ore 01.15 una pattuglia dei Carabinieri di Pioltello si era recata presso l'abitazione della coppia I -P; su richiesta della p.o., la quale aveva segnalato una lite in corso. Giunti presso l'abitazione, i militari avevano identificato la richiedente A M ' i P e il di lei compagno D P ' , ed avevano accertato la presenza dei figli della coppia.

I militari avevano visto l'imputato mentre usciva dal bagno in *"evidente stato di alterazione psichica riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche"*, il quale riferiva di aver avuto una discussione accesa con la compagna e di *"essere arrivato alle mani"*.

I Carabinieri intervenuti avevano riscontrato la presenza di lividi sul collo della p.o., la quale riferiva di essere appena stata picchiata dal compagno. Anche quest'ultimo presentava delle ecchimosi al collo e alle braccia;

- **trascrizione della telefonata al 112** effettuata dalla p.o. dalla quale emerge che A M , in data 13.09.2017 alle ore 23.27, aveva telefonato il numero unico di emergenza riferendo di essere rientrata a casa con i figli, di avervi trovato il compagno ubriaco in casa con una ferita in testa, e di aver paura che il compagno, in stato di ebbrezza, si gettasse a terra dal balcone e la colpa ricadesse su di lei *("se potete aiutarmi in qualche modo...che sto tremando"}',*
- **trascrizione telefonata tra l'imputato e C** dalla quale si evince che l'imputato chiedeva informazioni sulla p.o.;
- le fotografie agli atti che dimostrano la presenza di vistosi lividi sulle braccia della p.o., sia sul lato anteriore che su quello posteriore.

Quanto ai **referti medici:**

- verbale del pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio del **10.07.2015** dal quale si evince che in tale data la p.o. si era ivi recata riferendo di essere stata aggredita da persona non nota mentre si trovava per strada, ricevendo uno schiaffo sulla guancia destra e riportando una *"contusione della faccia, del cuoio cappelluto e del collo, escluso l'occhio"',*
- Rx costole dx effettuata dalla p.o. in data **10.11.2015** per *"sospetta frattura costale"',*
- verbale del pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio del **30.01.2016** ove si legge che la p.o. riferiva *"aggressione da parte del compagno"* a seguito della quale aveva riportato *"limitazione antalgica alla mobilizzazione passiva del capo, dolore alla digitopressione dell'arco laterale X costa dx, dolore alla digitopressione lungo le paravertebrali al tratto dorsale e sacrale, multipli ematomi ad entrambi gli arti superiori e inferiori",* con prognosi di giorni 5;
- verbale del pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio del **16.07.2017** ove la p.o. si era recata per un *"trauma distorsivo caviglia dx e piede sinistro",* riferendo di essere caduta accidentalmente al domicilio, con prognosi di giorni 5.

Quanto ai documenti prodotti dall'imputato:

- dalla **relazione ASL Pioltello Dipartimento di Salute Mentale datata 29.03.2018** si evince che E P si era ivi recato, su sollecitazione della compagna e delle sorelle, poiché aveva manifestato episodi di aggressività e gli era stata effettuata una diagnosi provvisoria di *"abuso di alcol"* e *"disturbo dell'adattamento con alterazione dell'emotività e della condotta"*-.
- dalla **cartella clinica Servizio di Alcologia di Gorgonzola relativa a D P:** , si evince che l'imputato si era ivi recato in data 12,06.2018, su consiglio del

proprio difensore, riferendo di aver subito delle aggressioni fisiche da pare della compagna, di avere dei problemi in famiglia, in particolare con i suoceri, e di subire frequenti cadute che il medesimo riconduce a conseguenze di una ciste anaracnoidea (lesione tumorale o pseudo tumorale) che gli sarebbe stata diagnosticata.

Si evince, altresì, che l'imputato aveva negato di avere un problema con l'alcol e aveva richiesto il rilascio di certificati di malattia che il medico curante non intendeva più rilasciargli.

Infine, dalla cartella clinica si evince che D > si era presentato alle visite talvolta in stato di ebbrezza e altre, invece, senza avere assunto sostanze alcoliche, come emergeva dagli esami ematici e dal controllo tramite etilometro cui egli veniva sottoposto al fine di accertare l'eventuale assunzione di alcol. Ad ogni modo, l'imputato aveva smesso di recarsi al Servizio da settembre 2018 (solo dopo 2 mesi di frequentazione).

- dalla **relazione psichiatrica Dott. P** **datata 02.11.2018** emerge che D P presenta

delle familiarità per disturbi psicopatologici e che gli è stato diagnosticato un *"Disturbo da Uso di Alcool Grave",* a causa del quale il paziente presenta un deterioramento su base organica della personalità il quale, a sua volta, determina una perdita della vita di relazione, svogliatezza, incostanza nei programmi e nelle azioni, irritabilità, fluttuazioni del tono dell'umore, labilità emotiva, deficit di memoria e, infine, compromissione della critica e del giudizio.

Il medico conclude per la sussistenza in capo all'imputato di un quadro di intossicazione cronica da alcol.

Valutazione critica del materiale probatorio

Reputa il Tribunale che gli elementi di conoscenza raccolti in sede dibattimentale offrano solida ed univoca prova della sussistenza dei fatti in

contestazione e della loro attribuzione all'odierno imputato.

Come già accennato, non vi è alcun dubbio circa la credibilità della persona offesa A M P la quale, pur di allontanarsi dall'imputato, aveva abbandonato la propria abitazione trasferendosi in una città diversa, a casa dei cugini, rinunciando anche alla usuale frequentazione dei genitori e della sorella.
Inoltre, si è già avuto modo di rilevare che le dichiarazioni della parte offesa sono risultate lineari e coerenti e, pertanto, intrinsecamente attendibili. Infatti, A M ha indicato con dovizia di particolari i maltrattamenti subiti, indicando correttamente la relativa collocazione spazio temporale e collegandoli a date particolari o ad avvenimenti specifici quali la nascita della prima figlia, il secondo e il settimo mese di gravidanza, il compleanno della figlia. In talune occasioni, inoltre, la donna ha ricordato piccoli particolari che, pur non essendo significativi per la ricostruzione dei fatti, sono indicativi della genuinità del racconto (così, ricorda che il ginocchio che l'imputato le aveva messo sul petto era quello *"sinistrò",* o che il 13.09.2017, all'arrivo dell'ambulanza, il compagno era sdraiato sul copriletto *"marrone e bianco, tutto ricamato").*
A ciò si aggiunga che la p.o., <u>in epoca precedente all'avvio del presente procedimento</u>, aveva narrato gli episodi di aggressione subiti dal compagno sia ad amici, inviando anche fotografie dei lividi riportati, sia al proprio medico curante che alle sorelle dell'imputato.
Il narrato della p.o. risulta, peraltro, anche estrinsecamente attendibile, avendo trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal padre della donna, dalla sorella S e dal medico curante nonché nelle fotografie e nei referti medici agli atti.
In particolate, il padre della p.o. ha visto i lividi della stessa e l'ha accompagnata al pronto soccorso, £ ha visto l'imputato bere e sapeva che la

sorella chiedeva spesso aiuto ai genitori, entrambi hanno confermato l'episodio del 13.09.2017 così come hanno narrato che D ' era solito bere dopo il lavoro.
Analogamente, i lividi riportati dalla donna sono stati visti dalla dott.ssa P , dal teste H (seppur in fotografia) e dai Carabinieri intervenuti su richiesta della p.o.
Infine, la teste T ha confermato che A M si trovava in un forte stato di disagio allorché aveva presentato la denuncia dichiarando si aver subito anni di maltrattamenti da parte del compagno.
A quanto sopra si aggiunga che le sorelle dell'imputato, I e M L P , hanno confermato che A M i aveva loro raccontato che D • era violento e beveva.
Analogamente, l'amico della p.o. A N ed il teste S G hanno confermato che A M aveva loro raccontato che D ' era violento con lei.
Conferma delle dichiarazioni della p.o. si trae, altresì, dalla trascrizione della telefonata al 112 ove la donna raccontava, in tempo reale, quanto accadeva il 13.09.2017.
Ulteriore conferma del narrato della p.o. si evince dalle sue fotografie riportanti grossi lividi sulle braccia, compatibili con lo strattonamento dalla medesima raccontato.
Infine, i referti medici acquisiti agli atti riportano lesioni della p.o. che, per date e tipologia, sono del tutto corrispondenti alle aggressioni subite dalla medesima per mano del compagno: lesioni al volto compatibili con uno schiaffo, sospetta frattura delle costole, distorsione della caviglia compatibile con la caduta dalle scale.
Diversamente dalle dichiarazioni della p.o., quelle rese dall'imputato in sede di esame sono prive di attendibilità sia per la loro genericità che per la contraddittorietà delle medesime.

D P , infatti, si è limitato ad affermare che le accuse mosse dalla ex compagna sono giustificate dal fatto che la donna "ce *l'aveva con luì"* perché egli non voleva andare dai suoceri. Analogamente, l'imputato non è stato in grado di spiegare le lesioni della p.o. come risultanti dai referti medici acquisiti, limitandosi ad affermare che erano dovute a *"litigate verbali"* tra i due.

Del tutto inverosimile è, inoltre, la spiegazione dell'uomo in relazione al fato del 13.09.2017. Egli ha affermato, infatti, che aveva in mano un coltello per tagliare il pane in una mano e nell'altra il cane per il collo perché stava *"giocando".*

Parimente inverosimile è la spiegazione fornita dall'imputato secondo cui la p.o. l'avrebbe denunciato solo per *"ripicca",* perché egli non voleva recarsi dai genitori.

Quanto alle lesioni dal medesimo lamentate, nessun referto medico è stato prodotto dall'imputato. Vero è che il teste Mi • M ha dichiarato di aver visto l'imputato con una ferita sulla spalla e una sulla testa, tuttavia, quest'ultima può spiegarsi con la lesione che la stessa p.o. ha raccontato di aver visto sull'ex compagno la sera del 13.09.2017. In ogni caso, tali ferite, così come i segni che l'imputato aveva in occasione dell'intervento dei Carabinieri del 05.02.2016, potrebbero giustificarsi con ferite che la p.o. avrebbe potuto cagionargli nel tentativo di difendersi.

Infine, D ha affermato che la ex compagna aveva voluto abortire più volte, modificando in seguito la propria dichiarazione e riferendo che un aborto era stato spontaneo e l'altro terapeutico.

Quanto alla credibilità dei testi, contestata dalla difesa in sede di discussione, va anzitutto evidenziato che non incide sulla credibilità del padre della p.o. la circostanza, valorizzata dalla

difesa, che egli non sia intervenuto a difesa della figlia, avendo il medesimo spiegato i motivi di tale condotta (timore di reagire in modo eccessivo e *"finire in galera").*
Allo stesso modo non incide sulla credibilità del teste N la circostanza che egli abbia visto la p.o. solo tre volte, ben potendo un'amicizia protrarsi negli anni anche a distanza.

Ciò posto, i molteplici episodi raccontati dalla donna e sopra descritti integrano certamente la condotta abituale del delitto di cui all'art. 572 c.p. Non si tratta, infatti, di singoli episodi di percosse o lesioni, come prospettato dalla difesa, bensì di una pluralità di atti determinanti sofferenze fisiche e morali, realizzatisi in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità protrattosi dal 2011 al settembre 2017.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'elemento oggettivo del delitto di cui a capo a) della rubrica.
Quanto al presupposto soggettivo del delitto contestato, va anzitutto evidenziato che non è emerso in dibattimento alcun elemento a sostegno dell'esclusione o diminuzione della capacità di intendere e di volere di D F ., ai sensi degli artt. 95, 88 e 89 c.p., invocata dalla difesa.
Vero è che il dott. F ha formulato nei confronti dell'imputato una diagnosi di
"intossicazione cronica da alcol", tuttavia, tale determinazione risale a novembre 2018, ad oltre un anno di distanza dai fatti contestati sicché nulla può indicare in relazione alla situazione clinica dell'uomo durante gli anni precedenti.
A ciò si aggiunga che la predetta diagnosi non ha trovato alcun riscontro né medico né di altro genere. Anzi, proprio dalla cartella clinica del servizio territoriale di Alcologia così come dalla relazione dell'ASL di Pioltello

emerge che l'imputato ha certamente problemi di abuso di alcol, tuttavia, da tali documenti si evince altresì che l'assuefazione del P non aveva carattere permanente. Infatti, egli si era presentato alle visite di controllo talvolta in stato di ebbrezza e altre, invece, senza aver assunto sostanze alcoliche, come emergeva dagli esami ematici e dai controlli con l'etilometro cui veniva sottoposto.

A ciò si aggiunga che lo stesso imputato ha negato di aver una dipendenza da alcol, dichiarando di bere solo *"due bicchierini"* o comunque *"meno di un litro"* e che andava *"fuori"* solo perché era molto stanco.

Anche le sorelle di E P avevano riferito che il fratello non era solito assumere sostanze alcoliche se non qualche bicchiere di vino con i pasti.

Inoltre, l'imputato, dopo aver frequentato il servizio di Alcologia di Gorgonzola per un paio di mesi (vi si è recato su consiglio del proprio difensore nel giugno 2018, facendo solo tre sedute) ha smesso di recarvisi e non ha intrapreso alcun programma terapeutico nemmeno a seguito del suo

trasferimento in Sardegna. Egli, infatti, ha dichiarato di voler recarsi ai Servizi Territoriali del luogo ma di non averlo ancora fatto nonostante siano trascorsi oltre due mesi dal suo trasferimento.

Dagli elementi evidenziati è chiaro che l'imputato, quanto meno al momento dei fatti qui contestati, non era affetto da cronica intossicazione di sostanze alcoliche la quale, come noto, sussiste solo se la dipendenza dalle sostanze alcoliche determini un'intossicazione di carattere permanente, irreversibile ed ineliminabile, che provochi alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze alcooliche (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, sent. n. 47078 del 24.10.2013).

Ciò posto, il delitto di maltrattamenti contestato al capo a) della rubrica richiede, quale elemento soggettivo, la consapevolezza e volontà da parte dell'agente di persistere, con la propria condotta, nell'attività vessatoria posta in essere ai danni della p.o.

Deve ritenersi che, alla luce delle caratteristiche della condotta e, in particolare, dal rilevante lasso di tempo (di ben sei anni) durante il quale si è protratta la condotta di lesioni, minacce e plurimi insulti, l'imputato fosse consapevole sia di porre in essere le condotte contestate sia del nesso di abitualità fra le medesime sussistente.

Va precisato, peraltro, che l'eventuale nervosismo dell'imputato o il suo risentimento nei confronti della p.o. o della di lei famiglia non escludono la sussistenza del dolo e, anzi, possono costituire proprio il movente dell'azione criminosa (cfr. Cass. Pen. Sez. Ili, sent. n. 14742 dell'11.04.2016). Analogamente, deve ritenersi sussistente il presupposto oggettivo del delitto di violenza sessuale di cui al capo b) d'imputazione.

Infatti, per le ragioni già esposte, il racconto della p.o. appare del tutto credibile e attendibile.
Per contro, deve escludersi che la diversità del comportamento tenuto dalla p.o. in occasione dell'abuso perpetrato dal compagno e di quello posto in essere da altro soggetto, valorizzata dalla difesa, possa intaccare la credibilità della medesima o l'attendibilità del suo racconto. Infatti, sarebbe assurdo affermare che una donna che subisca plurime violenze sessuali debba reagire ogni volta nel medesimo modo.
Peraltro, è del tutto inverosimile e contradditoria l'affermazione dell'imputato secondo cui la compagna non voleva dormire con lui nello stesso letto e, tuttavia, di notte lo cercava per avere rapporti sessuali.
Altrettanto inverosimile è l'asserzione dell'uomo secondo cui A M sarebbe stata sempre consenziente ad avere rapporti sessuali con il compagno. Egli, infatti, pur affermando che la p.o. era *"disponibilissima",* ha dichiarato di non essersi nemmeno accorto se la medesima piangesse durante i rapporti intimi.
Quanto all'elemento soggettivo del delitto di cui al capo b) d'imputazione, esso è costituito dalla consapevolezza e volontà di invadere la sfera sessuale della p.o. con la contezza del dissenso della medesima. Le dichiarazioni dello stesso imputato, infatti, confermano che egli era consapevole della volontà della p.o. di non aver più rapporti con il medesimo *("non voleva più a me").* La p.o., inoltre, ha dichiarato di aver chiaramente chiesto al compagno perché abusasse sessualmente di lei.

Devono ritenersi altrettanto sussistenti le circostanze aggravanti contestate sia in relazione al capo a) che in ordine al capo b) della rubrica:

- quanto alla presenza dei minori: dal quadro fattuale sopra delineato e, in particolare, dalle dichiarazioni della p.o. e dall'annotazione della P.G. del

05.02.2017, emerge che gli insulti e le minacce che l'imputato proferiva all'ex compagna si verificavano in presenza dei figli minorenni;

- sullo stato di gravidanza: una delle aggressioni subite dalla p.o., a seguito della quale la donna era stata portata al pronto soccorso, si era verificata quando la medesima era al secondo mese di gravidanza del figlio A ;
- ubriachezza abituale: stato che si verifica allorché l'agente è sovente in stato di ubriachezza, lo stesso imputato ha affermato che era solito bere sempre dopo il lavoro e nei fine settimana, così come ha riferito che in diverse occasioni era *"ubriaco"* o *"fuori"* quando A M tonava a casa. La circostanza che D P bevesse soprattutto la sera e che, dopo il lavoro, beveva e "non capiva più niente", consente di affermare che egli fosse in stato di ebrezza anche in occasione degli abusi sessuali commessi ai danni della p.o.;
- relazione sentimentale: nessun dubbio in ordine alla sussistenza della relazione affettiva tra l'imputato *e A* M P

Ciò posto, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e della manifestata volontà di intraprendere un percorso di cura per la dipendenza da sostanze alcoliche, deve ritenersi che possano concedersi le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., da giudicarsi equivalenti alle contestate aggravanti.

Deve ritenersi, altresì, che sussista la continuazione fra i reati di cui ai capi a) e b), posti in essere dall'imputato nell'ambito del medesimo contesto spazio-temporale e nei confronti della medesima persona. Considerata la pena edittale dei delitti contestati, si giudica più grave il reato sub b).

Venendo alla **commisurazione della pena,** valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, ricordata la gravità della condotta, il suo protrarsi

nel tempo, gli effetti prodotti sulle parti offese, l'assenza di resipiscenza (elementi tutti che impongono di discostare la pena dal minimo edittale), si ritiene equo comminare all'imputato la pena finale di anni 7 mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo b) anni 6 di reclusione, aumentata di mesi 6 di reclusione per la continuazione interna e così portata ad anni 6 e mesi 6 di reclusione; ulteriormente aumentata in misura di anni 1 di reclusione per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo a), valutata la gravità e la durata della condotta.

Alla presente condanna segue ex legge quella al pagamento delle spese processuali.

Stante la condanna per il reato di cui al capo b), ai sensi dell'art. 609 nonies cp l'imputato deve essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena, interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Se ne deve disporre, inoltre, la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della parte offesa.

La condotta dell'imputato, caratterizzata da violenza fisica e psicologica, posta in essere anche in presenza dei figli, e le minacce rivolte alla p.o. anche allorché era ricoverata in pronto Soccorso, consentono di ritenere D P una persona socialmente pericolosa e, pertanto, deve essergli applicata la misura di sicurezza personale della dell'obbligo di fissare la propria residenza dandone comunicazione alla P.G. e di riferire ogni spostamento della stessa per il periodo di due anni.

Infine, stante 1'accertata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 94 c.p., deve disporsi nei confronti dell'imputato il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche per la durata di anni 2, ai sensi dell'art. 234 cp.

Le richieste della parte civile

Venendo alle richieste formulate dalla parte civile A . M P , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno derivante da reato ai sensi dell'art. 185 c.p. Danno che si ritiene in concreto sussistente in capo alla predetta.

La condotta dell'ex compagno, la vita di coppia caratterizzata da frequenti vessazioni psicologiche e fisiche e gli abusi sessuali subiti dalla donna hanno inciso in modo rilevante sulla salute psichica e fisica della donna, determinando nella medesima un senso di inadeguatezza e di umiliazione che hanno inciso sia sul suo ruolo di madre (cagionandole anche la perdita del latte per allattare la figlia) sia sul suo benessere psicofisico.

Significative sono, a tale proposito, le stesse parole della p.o.:

- gli abusi sessuali posti in essere dal suo compagno l'avevano fatta sentire *"una cacca"'-,*
- *"non mi sentivo nemmeno donna, cioè mi sentivo quelle a pagamento; cioè però loro lo fanno e ne sono consapevoli, invece io ho detto ...boh. Cioè non mi sentivo nemmeno più donna, perché ho detto "non sono nemmeno in possesso del mio corpo"* (p. 12 s.i.t. 02.10.2017);
- "mz *sono buttata sul cibo, e non è bello, perché adesso diciamo che con il passare...che sto andando in terapia e tutto quanto mi sto riprendendo me stessa"* (p. 20 s.i.t. 02.10.2017);
- "è *colpa mia perché secondo me ho scelto la persona che magari era giusta ma alla fine si è rivelata una persona sbagliata o mi ha fatto capire, appunto, in grado né di fare la mamma né di fare la donna... perché in tante occasioni mi ha chiamato che ero una vacca. O talmente mi ha umiliato che in testa mi sono messa veramente "non sei capace di fare niente" e quindi... Cioè se uno ti dice così tante volte e tante volte, uno se lo infila"* (p. 23 s.i.t. 02.10.2017)

- spera di non rivedere l'imputato: "a *non vederlo più "posso andare pure in Canada, non mi interessa, però voglio essere sicura che io a casa posso dormire, mangiare e restare sicura con i bambini"* (p. 24 s.i.t. 02.10.2017);
- in relazione alle subite violenze sessuali la p.o. riferiva: *"anche se piangevo lui mi rideva in faccia " e questo mi faceva ancora più male perché ho detto: "Cacchio non vedi che piango e tu mi ridi in faccia, e questo mi dava non so se più fastidio o più dolore"* (p. 36 trascr. ud. 05.11.2018);
- In relazione al suo ruolo di madre fortemente criticato dal compagno affermava *"adesso sto andando a lavorare e mi sento più una donna ma soprattutto mamma perché so che sto andando a lavorare per loro"* (p. 38 trascr. ud. 05.11.2018);
- *"una fatica della miseria a superare quello che mi era successo ... perché ho pensato "con chi stavo, con un mostro?", perché uno che ti tratta così che ti umiliava, ti picchiava, ti violentava, e cioè non avevo affetto né per me né per i bambini, cioè una cosa brutta"* (p. 39 trascr. ud. 05.11.2018).

Le predette conseguenze dannose sono direttamente collegabili ai fatti qui valutati. Può pertanto procedersi già in questa sede, come richiesta dalla difesa di parte civile, alla liquidazione in via definitiva ed equitativa dei suddetti danni, apprezzabili e quindi qui liquidabili in complessivi € 100.000,00.

D P t deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civili per il presente giudizio, che - valutati i criteri di liquidazione vigenti e l'attività svolta e ricordato che deve operarsi la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis Dpr 115/2002 - si liquidano in complessivi € 2.580,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come

per legge a da versarsi a favore dello Stato anticipatane, atteso che la parte offesa è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo Tribunale ed il contemporaneo impegno nella trattazione di altri processi con imputati detenuti, nonché la complessità del presente procedimento, si fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

D > P. . colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 7 mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 28 ss., 609 nonies c.p.

DICHIARA

D P interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena, interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; ne dichiara la perdita dal diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della parte offesa.

APPLICA

A pena espiata la misura di sicurezza personale della dell'obbligo di fissare la propria residenza, di darne comunicazione alla P.G. e di riferire ogni spostamento della stessa per anni 2.

Visto l'art. 234 c.p.

DISPONE

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche per la durata di anni 2.

Visti gli artt. 538 ss c.p.p.

CONDANNA

D P al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita Anna Maria PITTAU che si liquidano in complessivi € 100.000,00; nonché alla refusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.580,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatario.

FISSA

Milano, 03.12.2018
In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione

N. 2542/18 **R.G. Trib.**

N. 41665/14 **HR. P.M. (Mod. 21)**

N. 25904/17 **G.I.P. (Mod. 20)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
V SEZIONE PENALE
Dott.ssa
MARIA PIA BIANCHI Giudice
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa penale contro

, nato a elettivamente domiciliato presso l'avv.

con studio in Via
'1984, libero, presente;
i n.
, presente

difeso di fiducia dall’avv.

Parte Civile: D difesa dall’avv.,
, presente

', presente

IMPUTATO

(vedi allegato)

IMPUTATO

del reato di cui all'art.612 bis c' e 2 c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava, ingiuriava e molestava **M D**

(con la quale in precedenza era intercorsa una relazione affettiva) e in particolare:

- nel giugno 2015, dopo un litigio verbale per futili motivi, chiudeva a chiave la porta d'ingresso dell'abitazione (appartamento della zia in Via ,) dove si trovava in compagnia della p.o., nascondeva le chiavi impedendole di uscire e costringendola a trascorrere la notte in sua compagnia;
- le telefonava ripetutamente, in particolare in data 29.07.2015 (giorno del compleanno della p.o.) dopo l'ennesimo litigio e dopo che la donna le aveva comunicato la fine della loro relazione, la tempestava di telefonate (circa 30), poi si appostava con la sua auto nei pressi del locale dove la p.o. stava festeggiando con altre persone;
- in più occasioni la insultava e la minacciava anche tramite "SMS" ed e-mail con frasi del seguente tenore (sms ed e-mail indicate a titolo esemplificativo):
- **n** "SMS":
  - *"sei una stronzo" - "mi fai schifo" - "va a scoparti G* **-"a** *Milano vedremo" - "...ora sono cazzi tuoi!!.' Se vedo uno che gira sotto casa tua lo mando in ospedale!!! Cazzi tuoi M io ti avevo avvertito*
- in data 06.09.2015 le inviava numerose e-mail contenenti frasi ingiuriose e minacciose quali:
  - *se mi blocchi ti chiamerò 400 volte al giorno!...:*
  - *e io ti cito per danni morali! Vediamo chi vince;*
  - *sei una menefreghista insensibile del cazzo che segue solo le correnti...tu non sei normale! Ma se speri che io accetti tutto...Hai scherzato con il fuoco...ah raccogli pure questi me come prove, così fai causa anche a me...sei riuscita a farti odiare! Ora sono cazzi tuoi;*
  - *io volevo solo parlare...per forza che uno si incazza!...nessuno ti capisce...ma vaffanculo!;*
- E in data 09.09.2015 le inviava tre e-mail tra le quali una contenente la seguente frase di minaccia:"7ÌO« *ti perdonerò mai per tutto il male che mi stai facendo";*
- ■ in data 12.09.2015 le inviava una e-mail contenente la seguente frase:"// *odio";*

- in più occasioni si appostava nei pressi dell'abitazione della donna o nei pressi del luogo di lavoro della medesima e in data 13.09.2015, dopo essere stato visto anche da terze persone, stazionare con la sua autovettura nei pressi dell'abitazione della p.o., la costringeva a richiedere l'interveto della Polizia; così costringendo **M D** a vivere in un continuo e perdurante stato di ansia e di paura,

ingenerandole un fondato timore per l'incolumità propria e inducendola a modificare le sue abitudini di vita (scaricare una "App" per bloccare le sue chiamate, sostituire il proprio numero di telefono, modificare il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e per recarsi in palestra).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona con cui era legato da relazione affettiva. In Milano dal giugno 2015 almeno sino al 13 settembre 2015

CONCLUSIONI

Il P.M. ha chiesto l'assoluzione del prevenuto;
la Parte Civile ha chiesto la condanna del prevenuto e non ha depositato nota spese, espressamente richiesta sul punto ha ribadito il suo intendimento;
la Difesa l'assoluzione del suo assistito.

SENTENZA CONTESTUALE CON MOTIVAZIONI SEMPLIFICATA[1]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di emissione del decreto che dispone il giudizio, il prevenuto era chiamato a rispondere del reato a lui ascritto.

Si procedeva all'audizione dei testi; era acquista sull'accordo delle parti la denuncia sporta dalla p.o. e la copiosa documentazione relativa al riscontro telematico dei messaggi inviati dall'imputato alla p.o.; indi le Parti esponevano le conclusioni trascritte a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

VERSIONE DEI FATTI RIFERITA DALLA P.O.

L'odierna vittima del reato riferiva di essere stata legata all'imputato dal dicembre 2014 all'estate del 2015, oltre agli episodi riferiti si soffermava sui messaggi inviatile dall'imputato dei quali appresso si dirà e sulle conseguenze che la condotta del prevenuto aveva su di lei; invero riferiva di aver provato a seguito del ricevimento dei messaggi soprattutto ansia e terrore, di essere stata costretta a cambiare giro di amicizie allo scopo di evitare determinati luoghi dove poteva incontrare l'imputato che si comprende conoscendo le sue abitudini vi si poteva portare; aveva altresì mutato gli itinerari che era solita percorrere per recarsi al lavoro o in palestra, intendeva evitarlo anche perché quando si erano incontrati l'aveva strattonata, quindi dopo poco aveva cambiato il suo numero di telefono portatile e nei week end si era organizzata per evitare di restare sola, poiché egli stazionava e transitava sotto la sua abitazione in continuazione;

i fatti determinavano in lei l'insorgenza di un'ulcera gastrica e stati di paura, ansia e concitazione.

VERSIONE DEI FATTI RIFERITA DAGLI ALTRI TESTI.

Gli altri testi hanno riferito che l'imputato abitava vicino alla p.o. e che per forza di cose conseguentemente transitava nei pressi dell'abitazione della predetta. Hanno poi variamente contenuto gli episodi, riferendo dati che sono smentiti dai messaggi telematici agli atti dai quali risulta che gli stessi consigliavano alla p.o. di farsi accompagnare quando usciva, si offrivano di farle compagnia anche per raggiungere un Ufficio di P.G. presso il quale sporgere querela, cosa che le consigliavano di fare.

Tenuto conto di tali dati, la testimonianza dagli stessi resa viene valutata secondo i criteri ermeneutici tradizionali.

VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'ATTEN DI BIUTA' DELLA P.O.

Punto di partenza della presente motivazione, è costituito, sotto il profilo metodologico, dal principio ermeneutico, enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale la deposizione della persona offesa può costituire la base di un giudizio di responsabilità, ma deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità severo in considerazione della condizione di quest'ultima che non è una persona estranea ai fatti per i quali è processo, ma interessata all'esito dello stesso.

Nel caso di specie le dichiarazioni della persona offesa sono risultate puntuali e precise, nonché coerenti, la stessa ha deposto con atteggiamento sereno dimostrando di non essere animata da intenti di rivalsa; dunque il giudizio di attendibilità è positivo.

Il materiale telematico di per sé solo vale all'accoglimento della richiesta della Parte Pubblica; invero i numerosissimi messaggi inviati peraltro, ad ogni ora del giorno e della notte, la circostanza che rechino espressioni vivaci e insulti, paiono tali da integrare gli estremi del delitto *de quo* di per sé soli, poiché si comprende che sono stati tali da indurre la persona offesa in uno stato di ansia; da tali dati si traggono elementi indicativi del *cyberstanking* telematico attuato dall'imputato ai danni della p.o.

Sussistenza del reato contestato - motivazione.

La peculiarità dell'ipotesi di specie risiede nella circostanza che la condotta dell'agente risulta integrare una forma di *cyberstalking-,* invero accanto alle circostanze riferite dalla persona offesa, parte integrante del compendio probatorio è costituita dai numerosi documenti indicativi delle intrusioni dell'imputato nella sfera della persona offesa; il caso afferisce alla tematica approfondita recentemente anche sotto il profilo giurisprudenziale e dottrinale a seguito della crescita esponenziale negli anni dell'utilizzo delle tecnologie informatiche ed, in particolare, della rete *internet* che ha comportato la diffusione di comportamenti criminali nell'ambiente virtuale; in questi casi non si è in presenza di nuovi reati, ma di differenti modalità di estrinsecazione degli stessi; peculiare la circostanza che tali strumenti telematici consentano di superare i limiti spaziali dei crimini convenzionali, in quanto questi sono inesistenti nel contesto *on-line* e ciò permette la consumazione di reati a distanza.

L'illecito penale in questione è una delle condotte rientranti nel novero della *cyber violenza,* termine con il quale ci si riferisce a tutte quelle attività potenzialmente idonee ad arrecare danni a terzi mediante *performance* digitali atte a molestare un altro soggetto trasmettendo, come nel caso di specie, minacce idonee ad agitare la vittima e più in generale atti di intimidazione e molestia che mirano anche a manipolare psicologicamente il soggetto passivo del reato;

il Tribunale non ignora gli studi condotti a seguito dei quali si è verificato che a fronte di tali condotte, le reazioni dei destinatari son risultate diverse, poiché si è oscillati dal divertimento all'indifferenza, ma, come rilevato dagli stessi studiosi, è parimenti emerso come altre persone, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso, abbiano provato, a seguito del ricevimento di tali messaggi, stati d'animo di angoscia e riportato concreti danni psicologici;

è questa l'ipotesi che viene in considerazione nel caso di specie, atteso che l'invio massiccio di messaggi alla vittima aventi il contenuto che emerge dagli atti, ha prodotto nella stessa quel perdurante stato di grave ansia e paura che integra gli estremi del reato in esame.

La giurisprudenza si è occupata del fenomeno con la sentenza n.20993 del 27 novembre 2012, nella quale sostanzialmente ha ripercorso le coordinate ermeneutiche stabilite nel precedente del 2010, allo stato a seguito della modifica

del secondo comma dell'art.612-bis c.p. attuato con D.L.n.93 del 14 agosto 2013 (convertito nella legge n.119 del 15 ottobre 2013), la previsione espressa quale circostanza aggravante del fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici, esonera l'interprete da problemi interpretativi ed applicativi; solo per completezza di trattazione si evidenzia come la nozione di strumenti telematici, si ricavi dalla Convenzione di Budapest del 23 ottobre 2001 sui reati informatici, la cui *ratio* è stata anche quella di evitare che il trattamento sanzionatorio rimanga affidato al solo potere discrezionale del Giudice.

---

[1] Cfr. raccomandazione

Al di là di tali precisazioni in diritto, ai fini della sussistenza del delitto *de quo,* determinate è la ricorrenza degli *"indizi comportamentali",* come noto, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, in quanto indicativi di un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima: tali dati impongono di ritenere sussistente il delitto in esame; il vaglio relativo all'astratta idoneità dei riferiti comportamenti a causare l'evento delittuoso deve nell'ipotesi di specie ritenersi positivo vieppiù in considerazione di quelle *"circostanze di luogo e di tempo"* cui si è riferita la Suprema Corte, ciò in considerazione delle numerose occasioni nelle quali il prevenuto si è comportato in tal modo (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 3 dicembre 2014, n.50746 rv. 261535);

dall'articolato compendio probatorio sopra esposto, si ricava che tali escandescenze dell'imputato avevano costretto la p.o. non solo a modificare le sue abitudini di vita, ma a cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e preoccupazione per propria incolumità; a motivo di ciò, la vittima finiva per modificare le sue abitudini di vita.

Per questi motivi deve stimarsi raggiunta prova della commissione del reato contestato (cfr. *ex pluribus* Cass. Pen. sez. Ili, 3 marzo 2015, n.9222; rv.262517), attesa l'emersione di elementi sintomatici del turbamento psicologico perdurante;

peraltro, provata risulta l'abitualità della condotta tenuta che, in base all'orientamento ermeneutico della più recente giurisprudenza, sussiste anche se

l’intervallo temporale non è elevato ove risulti abbia prodotto gli effetti indicati nella normativa.

Concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Tribunale stima non siano emersi elementi valorizzabili ai fini *de quo,* in applicazione dell’orientamento rigoroso della Suprema Corte di Cassazione peraltro recentemente ribadito.

Trattamento sanzionatorio.

Valutati i criteri di cui agli artt.133 - 133 bis c.p. ed in particolare le modalità della condotta, si stima pena equa da comminare quella di anni uno di reclusione.

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue ex *lege.*

Si stima opportuno concedere i benefici di legge, l'imputato è persona incensurata e si valutata formulabile nei suoi confronti una prognosi positiva circa la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori fatti di reato in ragione della efficacia deterrente che la presente pronuncia andrà a spiegare.

Responsabilità civile e condanna alle spese

L’affermazione relativa alla responsabilità penale del prevenuto implica la responsabilità civile dello stesso per il danno subito dalla persona offesa (aa.185 c.p. e 74 c.p.p) in quanto eziologicamente riferibile alla condotta del soggetto attivo;

a favore della p.o. costituitasi parte civile si liquida equitativamente la somma di euro 3.000,00.

Quanto al regime delle spese non si liquida alcuna somma non constando richiesta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

E M i E i colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre le spese.

Visti gli artt. 538 e ss.

CONDANNA l’imputato al risarcimento del danno patito dalla p.o. costituitasi parte civile nel presente procedimento che liquida equitativamente in euro 3.000,00.

Milano 10 dicembre 2018.

Il Giudice

N. **1650/18** R.G. trib.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nella causa penale contro

/1979, libero,
presente;
M **C** E N , nato in Ecuador l'i

elettivamente domiciliato presso l'avv. con studio in Via n. ; difeso di fiducia dall'avv. , presente

IMPUTATO

(vedi allegato)

IMPUTATO

A. reato di cui agli artt. 81 cpv. - 612 cpv. C.P.
perché minacciava di morte la convivente M T G E , minaccia grave avvenuta per futili motivi e che si collocava in un contesto di maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche ed atteggiamenti reiterati di minacce effettuate anche con l'uso di un coltello come da denuncia presentata in data 19 giugno in occasione dell'ennesimo episodio.
In Milano, fino al 19 giugno 2017.

B. reato di cui all' art. 572 C.P.
perché maltrattava la convivente M T G E , percuotendola, talvolta così procurandole lesioni personali di cui al successivo capo C) di imputazione, ingiuriandola e minacciandola, così da procurarle uno stato di abituale sofferenza psichica e fisica.
In particolare:

- il 08.01,2016, litigando e percuoteva M T G E , la minacciava di distruggere la casa (querela 08.01.2016 - Mod. ottico n. -).
- nel febbraio 2016, litigando con M 7 G E , insultandola, la colpiva con uno schiaffo al volto quindi la spintonava violentemente contro un letto.
- nel maggio 2016, per futili motivi e gelosia, litigava verbalmente con M T G E
- il 25.11.2016, litigando per gelosia, dopo aver preso il cellulare della P.O. ed averlo scagliato

con forza per terra, dicendo "... *sono stufo di queste storie e che ogni volta devi parlare di questo, figlia di puttana ..."* colpiva M T G E con un pugno allo zigomo destro facendola cadere e sbattere contro un comodino, quindi sferrandole diversi pugni in testa e sulla schiena, così cagionandole lesioni personali di cui al successivo capo C) di imputazione, sbeffeggiandola e vessandola con le frasi "... *non c'hai niente ... cosa ti lamenti... non è finita qui...".*
(querela ed integrazione 25.11.2016 - procedimento n. RGNR.mod.21).

- il 17,06.2017, scambiando messaggistica telefonica, dapprima insultava M T G E , quindi verso le ore 21:00 circa si presentava al domicilio della P.O. prendendo a calci la porta di ingresso e dopo aver ingannevolmente ottenuto l'accesso, strappava di mano il cellulare della donna che nel frattempo aveva allertato le FF.OO., quindi lo rompeva a terra e colpiva P T G E ' con un pugno in faccia,

... afferrandole i capelli, trascinandola per la stanza e buttandola sul letto, quindi afferrava un coltello da cucina e feriva M T G E al braccio sinistro e con il manico
sferrava un forte colpo all'avambraccio sinistro sfiorando poi il volto con la lama, desistendo

da ulteriori intenti per intervento delle FF.OO., così cagionandole lesioni personali di cui al successivo capo C) di imputazione.

- il 18.06.2017, alle ore 02:00 circa, ripresentandosi al domicilio di M . T G E ' dapprima cercava di scavalcare il balcone ed accedere all'abitazione, quindi bussava forte alla porta di ingresso per poi allontanarsi, determinando la p.o. a richiedere l'intervento della Polizia (volante Accursio bis 5T - annotazione 18.06.2017).

Alle ore 13:00 circa successive, ripresentatosi nuovamente al domicilio della p.o., minacciava M T G ■ E ì, con le frasi "... *se mi fai arrestare e mi mandi in galera, guarda che là in Ecuador, con 50 euro ti ammazzano e in Ecuador hai tuo figlio* venendo poi fermato dalla Polizia che lo allontanava d'urgenza dalla casa ai sensi e per gli effetti dell'art. 282bis c.p.p. (PM. Albertini)., (volante "Sempione IT" - annotazione 18.06.2017).
In Milano, dal 08.01.2016.

C. reato di cui agli artt. 81 cpv. - 582 - 576 co. 1 n. 5. C.P.
perché, in circostanze e tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, rispetto alle abituali condotte del reato di cui al capo B), cagionava a M T.. . _ . G E i, lesioni personali. In particolare:

- il 25.11.2016, colpendo M T G E con un pugno all'occhio, le cagionava un *"trauma oculare sinistro ed emitorace sinistro in esiti da aggressione da parte di persona nota"* con prognosi di giorni 10.

(referto n.012633 del 25.11,2016 Pronto Soccorso Istituto Clinico Milano)

- il 17.06.2017, colpendo M T G E con un pugno in faccia, afferrandola per i capelli, trascinandola per terra e ferendola e colpendola con un coltello da cucina, le cagionava un *"poli trauma con contusioni craniche, toraciche e arto sup. sono., piccola ferita da taglio superficiale regi, frontale sono(riferita aggressione)"* con prognosi di giorni 07.

(referto n. - del 2017 Pronto Soccorso Istituto Clinico di Milano)
In Milano, il 25.11.2016 e il 17.06.2017.

Con l'aggravante di aver commesso i fatto di cui all'art. 582 c.p. in relazione all'art. 572 c.p.
Con la recidiva semplice infraquinquennale.

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, come da verbale;

la Difesa l'assoluzione del suo assistito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale decreto emesso dal g.u.p. del Tribunale di Milano, l'imputato sopra generalizzato veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati a lui ascritti.

Nel corso del processo, espletati i controlli in ordine alla regolare costituzione delle parti, si procedeva all'ammissione delle prove e quindi all'escussione dei testi;

dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti esponevano le conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto dai reati di cui ai capi a) e b) e

ritenuto colpevole di quello di cui al capo c).

COORDINATE ERMENEUTICHE DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE GIURIDICA DEI FATTI- ESCLUSIONE DEL DELITTO DI CUI AL CAPO B)

Occorre richiamare in primo luogo il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, pur potendosi fondare sulle sole dichiarazioni della parte offesa un giudizio di responsabilità penale, ciò può, tuttavia, avvenire solo in esito ad una valutazione di attendibilità e credibilità rigorosa in considerazione della particolare posizione di quest'ultima, atteso che costei non è un testimone terzo che ha assistito o comunque conosciuto dei fatti per i quali è processo dall'esterno, ma è persona direttamente coinvolta nella vicenda, a volte anche portatrice di un interesse personale e diretto ad ottenere la condanna dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. Ili, n.9157/2010); in tal senso ha sottoposto le dichiarazioni della p.o. a valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca.

Va detto subito che l'esito di tale valutazione in ordine alla sua attendibilità si stima positiva, ma ciò non

comporta la formulazione di un giudizio di colpevolezza;

gli episodi di rilievo narrati dalla p.o. risultano circoscritti a pochi accadimenti, non tutti penalmente rilevanti: tale dato esclude la sussistenza del delitto di maltrattamenti contestato che, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, presuppone la realizzazione di una pluralità di condotte, come tale idonea a ledere la personalità della vittima, orientamento questo condivisibile, in quanto rispondente a criteri di logica e razionalità, risultando peraltro anche rispettoso della lettera della legge e *delV intentio legislatoris;*

si evidenzia poi che, quand'anche si volesse prescindere da tale considerazione e quindi dall'applicazione di tali coordinate ermeneutiche, e preferendo aderire all'orientamento più rigoroso che stima la sussistenza del delitto a prescindere dal numeroso di episodi di rilievo,

risulta insuperabile il dato desumibile dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, in base alle quali è dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui al punto 1) che, come noto, presuppone la volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo da lederne la personalità;

invero, se litigi ed escandescenze costituivano una forma di sfogo per i disagi provocati dalla presenza del cane o se nascevano solo a causa del tradimento, ammesso peraltro dal prevenuto, si deve concludere che gli stessi, proprio per come li ha descritti la p.o., risultano essere stati compiuti sotto la spinta di un dolo d'impeto diverso da quello generico, ma unitario che integra l'elemento soggettivo del reato in contestazione; conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.572 c.p.; invero dalla deposizione si ricava che gli episodi connotati dalla descritta

vivacità si collocavano in situazioni connotate dall'insorgere dei descritti litigi, circostanza che esclude la sussistenza del requisito psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del fatto di reato come sopra detto.

VERSIONE DEI FATTI RIFERITA DALLA P.O. - SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI AL PUNTO C)

La vicenda per la quale è processo inizia a seguito dell'inoltro della tre denunce della parte lesa nelle quali ella riferiva gli episodi descritti in imputazione in numero di tre in relazione all'intero periodo temporalmente ampio nel quale aveva avuto luogo la relazione tra i due protagonisti della vicenda;

ella ha anche affermato che alcuni litigi erano insorti a motivo del fatto che lui aveva un'amante, relazione che lei non accettava e che cercava di contrastare.

Precisava in ogni caso che fatta eccezione per gli episodi narrati, mai ella non era stata picchiata *("non mi ha mai alzato le mani"),* in un'occasione la predetta riferiva che questo era accaduto, ma che non si era recata al Pronto soccorso, quindi il riscontro manca,

questo invece accadeva in occasione del litigio insorto il giorno 17.6.2017 indicato sub c), di modo che deve

ritenersi provato il fatto sotto il profilo dell'elemento materiale, quanto a quello soggettivo la tipologia delle lesioni risulta indicativa della volontarietà delle stesse; invero quanto all'altro episodio consta sia intervenuta una remissione di querela e la successiva accettazione della stessa.

Per quanto attiene al reato di cui al capo 1), dal compendio probatorio si ricava che la p.o. odierna ha riferito in ordine dell'impugnazione di un coltello da parte dell'imputato, ma non chiaramente in ordine alle minacce subite con l'uso dello stesso; ne consegue che si impone anche sotto questo profilo la pronuncia di una declaratoria di assoluzione con la formula indicata in dispositivo.

Per completezza di trattazione si evidenzia che gli altri testi non hanno riferito dati di rilievo ai fini del decidere; circostanza non inusuale in processi del tipo di quello che occupa atteso che gli accadimenti avvengono alla presenza dei protagonisti della vicenda quasi sempre, per cui solo loro ne sono a conoscenza.

L'aggravante contestata sub c) deve essere esclusa, invero la pronuncia di assoluzione in relazione al delitto di

cui al capo b) ne determina il venir meno.

TRATTAMENTO SANZIONATOR1O

Tenuto conto del disposto di cui agli artt.133 - 133 bis c.p., valutate le modalità della condotta, si stima doversi comminare per il reato di cui al capo c) la pena di euro 2.000,00 di multa, dovendosi applicare la normativa prevista per i reati di competenza del Giudice di pace.

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue ex legge.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

M C E N dai reati di cui ai capi a) e b)perché il fatto non
sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

M . C E N colpevole del delitto di cui al capo c) ed esclusa
L'aggravante, lo condanna alla pena di euro 2.000,00 di multa, oltre le spese.

Il Giudice

N. 9907/18 R.G.TRIB.

N. 17852/18 R.G.N.R. Mod. 21 (P.M.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

Il Giudice, Giulia Anna Messina all'udienza del 10.12.2018 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

T M , nato in il 1962,

elettivamente domiciliato in - via n.

- presso la comunità "

LIBERO (con DIVIETO di AVVICINAMENTO alla persona offesa - PRESENTE.

, del Foro
di

Difeso d'ufficio dall'avv.

delitto di cui agli arri. 612 bis commi 1, 2, 61 n. 5 c.p. poiché, con condotte reiterate, molestava la ex moglie M S . affetta da grave invalidità fisica in modo da cagionare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità ed a costringerla ad alterare le proprie condizioni di vita; in particolare nel corso degli ultimi tre mesi più volte si presentava presso la sua abitazione e pretendeva di venire ospitato, le citofonava ripetutamente e la attendeva in strada in prossimità della sua abitazione per incontrarla; in data 21 aprile 2018 si presentava sotto la abitazione di M ' S entrava
nell'abitazione con il consenso della persona offesa e, dopo aver accompagnato i cani della persona offesa in una passeggiata, rientrava ubriaco e si rifiutava di allontanarsi dall'abitazione, afferrava violentemente per le spalle la persona offesa che gli chiedeva di

andarsene e si allontanava solo per l'intervento delle forza dell'ordine; in data 22 aprile 2018 si ripresentava più volte sotto casa della persona offesa; in data 23 aprile 2018 si presentava nuovamente presso la abitazione della persona offesa e pretendeva di salire; dal 17 aprile al 22 aprile 2018 cercava di contattare telefonicamente la persona offesa anche tramite messaggi.
Fatto aggravato poiché commesso dall'ex coniuge e profittando di circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa consistite nelle precarie condizioni di salute della persona offesa.
Con la recidiva generica.
Fatti commessi in Milano da gennaio 2018 al momento attuale con condotta abituale.

IMPUTATO

Vedi allegato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Il difensore ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo; in subordine, ha chiesto l'applicazione del minimo della pena, con esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti residue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio, datato 4 giugno 2018, **T M** è stato ritualmente convocato davanti al Tribunale di Milano per essere giudicato in ordine all'imputazione riportata in epigrafe.

Nella prima udienza svolta davanti al Giudice scrivente in data 15 ottobre u.s., dopo la verifica circa la regolare citazione delle parti, è stato aperto il dibattimento ed è stato disposto un rinvio per consentire alle parti la citazione dei testimoni.
L'istruttoria si è articolata attraverso l'esame della persona offesa, S M , e dei testimoni dell'accusa, J ' M , O M , A ' P " e M A W .
In più, l'imputato ha reso l'esame in data odierna, e sono state acquisite le produzioni documentali di cui si dirà meglio più avanti,

con rinuncia ai residui testimoni da parte del pubblico ministero e successiva revoca da parte del Tribunale, stante la non opposizione della difesa.
In data odierna, dopo aver ascoltato le conclusioni sintetizzate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo, per la cui maggiore comprensione, appare opportuno ripercorrere brevemente le risultanze dell'istruttoria.

Partendo dall'analisi delle prove dichiarative, rileva anzitutto il racconto di **S M**persona offesa nel presente procedimento, la quale ha
riferito di essere stata sposata con T dal 2002 al 2005, ma di averci convissuto per un periodo piuttosto breve, a causa delle frequenti manifestazioni aggressive che lo stesso assumeva *ab initio* nei suoi riguardi. In particolare, ha detto di essere stata presa a calci dall'imputato già durante la luna di miele, alla presenza di altre persone, e di aver richiesto per quell'episodio l'ausilio dell'ambulanza. In un'altra occasione, sempre in costanza di matrimonio, lui le aveva conficcato un ferretto di quelli che lei utilizzava per lavorare a maglia vicino all'occhio. In più, essendo tossicodipendente, talvolta si presentava a casa con la siringa attaccata al braccio, e così via.
Dopo la fine del matrimonio, M è andata ad abitare con i nonni e poi ha preso in un appartamento in affitto, sito in Milano, all'interno di un complesso di edifici in cui vive a tutt'oggi pure sua sorella, J M in uno stabile limitrofo. Nel periodo novembre 2017 - maggio 2018, ha convissuto con lei una ragazza cinese di nome L X , con la quale ha condiviso le spese della locazione e della gestione dell'immobile.
A tutt'oggi, invece, la vittima ha preso con sé una ragazza filippina, di nome F , che paga per aiutarla nelle faccende domestiche e nella cura dei suoi cani, visto che lei si trova in condizioni di invalidità, essendo anche in attesa di un intervento alla gamba e non riuscendo bene a deambulare.
Ha spiegato, infatti, di aver ottenuto un riconoscimento di disabilità pari al 70%, per via della degenerazione di una forma di diabete, specificando di temere di andare in giro, anche con gli animali, pure

per via del fatto che spesso le era capitato di incontrare l'ex marito di cui ha detto di aver paura a tutt'oggi.
Con particolare riguardo alle vicende per cui è processo, ha affermato di aver ospitato saltuariamente l'imputato dopo la fine del matrimonio in casa nelle giornate in cui lui otteneva permessi e uscite dalla comunità di recupero presso la quale dimorava, essenzialmente *"perché le faceva pena", e* perché lui manifestava grande interesse per i cani, che spesso portava fuori in queste occasioni. Tuttavia, già a partire dall'anno 2016, aveva comunicato agli operatori della comunità di non volere più ricevere il T in casa, poiché sovente lui si presentava ubriaco e assumeva atteggiamenti aggressivi, urlandole contro e offendendo la sua appartenenza alla religione ebraica, nonché ingiuriando lei e altri membri della sua famiglia.
Già venti giorni prima dell'episodio del 21 aprile 2018, descritto nell'imputazione, la vittima aveva allontanato T incontrato casualmente al parco mentre ella era in compagnia dei suoi cani, ribadendogli di non volerlo più vedere né sentire, in quanto era già capitato altre volte che lui la seguisse quando usciva di casa, sia di giorno sia di notte.
Il 21 aprile, poi, dopo averle citofonato con insistenza, l'uomo era riuscito a salire e portare con sé i cani, salvo rientrare completamente ubriaco, gridando frasi senza senso contro di lei, e sdraiandosi sul pavimento per non uscire di casa mentre la M ' cercava di mandarlo via. In questo contesto l'aveva anche strattonata per le spalle, tanto che la vittima, impaurita, aveva chiamato lo zio il quale però non avrebbe potuto raggiungerla, perché lavorava lontano dalla sua abitazione.

Così anche nelle giornate successive, T si era presentato sotto il balcone di casa, fischiando e chiamandola per nome per farsi ricevere, così da indurla a richiedere nuovamente l'intervento degli operanti per allontanarlo.
Sempre nel mese di aprile del 2018, la parte lesa aveva bloccato le chiamate dell'imputato sul suo cellulare, perché erano troppo insistenti, tanto che lui aveva mandato un messaggio ad un amico comune per riuscire a comunicare con lei.
Gli operanti O M e A P> hanno riferito in merito alle indagini svolte, rispettivamente in ordine all'episodio del 21 aprile, in cui T è stato allontanato da casa della M ed era in evidente stato di ebbrezza alcolica, tanto che era stato richiesto l'intervento del personale medico, nonché in merito alle verifiche delle chiamate ricevute dall'utenza in uso all'imputato sul telefono della persona offesa, nel periodo di aprile 2018.
J Me M' A XV ossia la sorella e lo zio di
S hanno confermato di aver più volte assistito a violente aggressioni verbali e fisiche del T nei riguardi della vittima, sebbene in epoca anteriore a quella oggetto del presente giudizio. Hanno però aggiunto che S ha sempre avuto molta paura dell'ex marito, anche perché spesso lui era apparso ubriaco o comunque fuori di sé.
In particolare, la teste M J ' ha rammentato che, in alcune occasioni, lei stessa aveva aperto all'imputato il quale veniva a citofonare a lei quando la sorella non rispondeva, visto che le due donne abitano all'interno del medesimo complesso condominiale.
Lo zio, invece, ha raccontato di essere stato chiamato in diverse situazioni al telefono da S specialmente nell'aprile ultimo scorso, e di averla udita gridare sconvolta frasi del tipo *"aiuto, mi sta uccidendo, mi vuole sgozzare"* e simili.
Dal verbale di **sommarie informazioni rese da L X**acquisito su consenso delle parti, emerge come anche costei avesse paura della figura del T -, in quanto l'uomo era spesso aggressivo nei riguardi della co- inquilina S i. Già dalla fine del 2017, a suo dire, l'imputato non aveva più le chiavi del loro appartamento, però si presentava spesso, com'era accaduto anche il 21 aprile 2018. In quel contesto, le era sembrato palesemente ubriaco e, dopo aver preso con sé i cani della M ', era

rientrato e non voleva andar via, nonostante le sollecitazioni della compagna affinchè lasciasse il loro appartamento. Stando al suo racconto, T sarebbe poi rimasto steso sul divano con i pantaloni sbottonati fino all'arrivo della polizia, chiamata dalla M

Infine, sono in atti le **dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal teste M**da cui emerge, fra gli altri aspetti, come egli avesse

anche discusso con la nipote perché lei si manifestava non adeguatamente risoluta nell'allontanare definitivamente da sé l'ex marito. Vi sono poi le certificazioni mediche connesse allo stato di salute dell'imputato, il quale a tufi'oggi soffre di una patologia commessa alla deambulazione, nonché le attestazioni della sua residenza presso la comunità di S

Milanese e delle modalità di ospitalità attuate dalla struttura.

M I[, esaminato in data odierna, ha negato l'addebito asserendo di aver sempre intrattenuto buoni rapporti sia con la ex moglie sia con i suoi familiari, anche perché lui stesso spesso svolgeva in prima persona commissioni per conto di S e della sorella J : a titolo esemplificativo, ha detto di essersi sovente occupato di portare fuori i cani, di fare la spesa e sbrigare pratiche a cui la persona offesa non attendeva più, per via del suo handicap e della sua natura sedentaria. In un'occasione, pure la ex cognata gli avrebbe affidato in passato i suoi figli.

Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui ripercorse, si deve ritenere dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, oltre ogni dubbio ragionevole, rispetto al delitto in contestazione, per le motivazioni di seguito esplicitate

In primo luogo, va sottolineata la coerenza e congruenza della versione dei fatti fornita in dibattimento dalla vittima, la quale ha ricostruito l'accaduto con complessiva precisione e completezza, pur nella evidente difficoltà collegata al deporre su vicende intrinsecamente penose, per di più in condizioni di infermità fisica evidenti. L'indubbia genuinità del racconto in analisi si ricava, a tacer d'altro, anche dalla considerazione per cui la signora M non si è mai costituita parte civile nel procedimento, manifestando con

compostezza i propri sentimenti di paura verso l'ex marito, senza indugiare però in manifestazioni di rabbia nei suoi riguardi, anche rispetto ai maltrattamenti patiti in costanza di matrimonio.

In secondo luogo, bisogna mettere a fuoco i numerosi riscontri esterni a sostegno della sua testimonianza, deducibili sia dalle ricostruzioni testimoniali offerte da J ' M e A Mi ai quali la parte lesa ha confidato, in più occasioni, la propria paura e il malessere collegato al fatto di non riuscire ad allontanare completamente da sé il marito, sia dalle indicazioni della co - inquilina L a proposito delle visite del T in casa, delle sue condizioni personali e dei riflessi sulla vita di S

In terzo luogo, l'episodio del 21 aprile 2018 riportato nel racconto della parte lesa trova un tangibile raffronto nell'intervento degli operanti per come riportato dalla teste 0 i M i.

La pregnanza dei riscontri fin qui enucleati rileva, *a fortiori,* se si considera che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, "le *regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone "*[7].

Svolta questa doverosa premessa in termini di valutazione del materiale probatorio a disposizione, ritiene il Giudicante che si configuri - nel caso di specie - un'ipotesi di atti persecutori, a maggior ragione considerando come - stando alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità - neppure "è *necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa, dell'agente"*[1][2][3].

S M , per vero, in più passaggi della propria testimonianza, ha veicolato espressioni non solo di timore in senso stretto verso il T , ma anche di insofferenza per la sua invasiva presenza nella propria

vita e nella propria casa, con particolare riferimento all'ultimo anno, giungendo anche a chiarire le motivazioni per cui, di recente, si sarebbe decisa a prendere con sé una badante, onde evitare di uscire lei stessa con i cani, temendo di incontrare l'imputato. Tale ultima motivazione rileva, ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, anche se unita a quella in parte differente, relativa alle crescenti difficoltà ad attendere alle faccende quotidiane, per via dell'aggravarsi del proprio stato di salute.

Seguendo l'impostazione della Corte Costituzionale, per vero, *"la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. si configura, come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli artt. 612 e 660":* ne deriva che, quanto agli eventi psichici da cui il legislatore fa dipendere l'esistenza del delitto, *"trattandosi di eventi che riguardano la sfera, emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un 'accurata osservazione di segni e indizi, comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. (...)"*[ì].

Sotto questo profilo, giova sottolineare come il Tribunale non abbia affatto rilevato le discrepanze sottolineate dal difensore in sede di discussione, a proposito del fatto che la vittima avrebbe perseverato nell'accogliere in casa propria l'imputato, così da non rendere manifesta la propria volontà di interrompere i rapporti. In senso opposto a tale prospettazione, sia sufficiente rievocare quanto chiarito, oltre che dalla parte lesa, dai testi M J e M A , a proposito sia delle violenze fisiche e verbali patite per mano di T anche in epoca pregressa, sia della fragilità caratteriale della donna, incrementata dai suoi problemi di salute, così da tratteggiare un quadro di sua evidente soggezione nei riguardi dell'ex marito e della sua difficoltà a imporgli il proprio volere, soprattutto per paura delle reazioni spropositate.

Analogamente, le considerazioni difensive afferenti alla carenza di certificate lesioni fisiche, ovvero alla mancanza di prova di

interventi da parte di personale medico e di polizia nel corso degli episodi *sub indice* appaiono, a ben vedere, meramente suggestive e vanno altrettanto disattese, in virtù di quanto sopra chiarito a proposito della deposizione della vittima e dei riscontri istruttori enucleati nel corso del dibattimento. Ne deriva come il dato storico - empirico per cui l'odierno imputato avrebbe effettivamente, in epoca anteriore a quella in esame, svolto commissioni per conto della persona offesa, o comunque intrattenuto con la medesima rapporti più o meno graditi alla donna risulti del tutto ininfluente rispetto alla verifica processuale della situazione successivamente innestata fra i due protagonisti, quanto meno dall'inizio dell'anno corrente.

In argomento, è utile mutuare l'impostazione interpretativa della Suprema Cote, secondo cui "m *tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata "*[4].

Ebbene, nel caso che ci occupa, i profili sintomatici sono deducibili non solo dalla disamina delle condizioni di vita della signora M , con riguardo all'epoca dei fatti e in parte a quella attuale, ma anche dall'accertamento della sua tangibile condizione di prostrazione psicologica alimentata, oltre che da un vissuto difficile segnato da una grave malattia, dalla paura di imbattersi nuovamente nell'ex marito e di subirne le aggressioni, com'è avvenuto sia durante sia dopo la fine del legame coniugale.

Tutto ciò premesso, M T deve essere ritenuto responsabile del delitto ascritto in questa sede processuale e per l'effetto va condannato alla pena di giustizia.

Preliminarmente, il Tribunale ritiene che debba essere esclusa la recidiva contestata, in virtù della lontananza nel tempo e della

carenza di specificità dei precedenti penali gravanti sull'imputato, tali da apparire visibilmente disancorati dalla vicenda umana sottoposta al vaglio dell'odierno Giudice. Ecco perché non si può formulare, *rebus sic stantibus,* quel giudizio di pericolosità sociale necessariamente sotteso all'applicazione in concreto di una qualsivoglia espressione dell'aggravante in questione.

Viceversa, sussiste l'aggravante inerente all'approfittamento delle condizioni di minorata difesa, estrinsecata in maniera tangibile nella ricostruzione della dinamica dei vari episodi integrativi del delitto, primo fra tutti quello emblematico del 21 aprile 2018, espressivo di una piena consapevolezza del T circa la evidente invalidità della M e la sua complessiva incapacità, anche psicologica, di porsi efficacemente in contrasto con lui.

Ancora, non si reputano riconoscibili le circostanze attenuanti generiche, atteso che non solo l'imputato ha fornito una ricostruzione dei fatti del tutto inverosimile, anche rispetto alle risultanze dell'istruttoria a cui ha personalmente assistito, ma soprattutto considerando l'estensione risalente di condotte *lato senso* aggressive e persecutorie all'indirizzo della vittima.

Per quanto attiene, più da vicino, al trattamento sanzionatone concretamente applicabile, in ragione degli indici commisurativi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo infliggere una pena di dieci mesi di reclusione.

La base è stata determinata in mesi nove di reclusione, ossia in misura compresa fra i valori minimi e i medi edittali contemplati dalla norma incriminatrice, in virtù della gravità delle aggressioni, ma anche considerando il limitato lasso temporale entro il quale si sono sviluppate le condotte in analisi, nonché la loro definitiva cessazione da un tempo congruo. A questa è stato poi applicato un aumento, pari a un mese di reclusione, per via dell'aggravante riscontrata, e dunque sempre in proporzione inferiore al massimo consentito dalla legge, per esigenze di equilibrio dosimetrico.

Infine, non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale atteso che l'imputato ne ha già usufruito in passato senza successo.

All’attribuzione di una responsabilità penale consegue, *ex legge,* la condanna dell’imputato alle spese processuali.

PQM

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

---

[1] Cass., sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012.

[2] Cass., sez. V, n. 57704 del 14 settembre 2017: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa

[3] Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 172.

[4] Cass., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795.

T M colpevole dell'imputazione ascritta, esclusa la recidiva contestata, e per l'effetto lo

CONDANNA

entrambi alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Milano, 10 dicembre 2018

N. 2798/17 RG
TRIBUNALE

N. 48907/14 RG NR

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dr. Fabio Processo
all'udienza del 12.12.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

S L nato a. il. 1977, presente, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. < , con studio in via n. , presente.

IMPUTATO

a) *del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché maltrattava la moglie A. " A, M: con vessazioni fisiche e morali consistite in continue ingiurie quali "brutta, bastarda, pazza, puttana" "morta di fame", in intimidazioni volte a indurla a non sporgere denuncia, rappresentandole che, altrimenti, i servizi sociali le avrebbero "tolto" i bambini, in percosse quali pugni, calci e spintoni, talora tali da causare lesioni (ecchimosi), oppure in lancio di oggetti all'indirizzo della donna o in esplosioni d'ira e danneggiamento di suppellettili, così inducendo la sopra nominata a sopportare penose condizioni di vita. In particolare, in data 2.08.14, in occasione di un litigio, la insultava con espressioni quali "troia " è arrivata sta morta di fame dalla Romania per buttarmi fuori di casa, stronzo vai fuori da casa mia, puttana", percuotendola al contempo con calci e spintoni e, in tal modo, sospingendola fuori dalla propria abitazione, continuando infine a ingiuriarla con analoghe espressioni anche alla presenza delle forze dell'ordine, allertate dai vicini di casa. In Opera e altrove dal 2005 sino al mese di novembre 2014.*

b) *del reatop. ep. dall'art. 582-585 in relazione all'art. 576 n. 5) c.p. perché, nel tenere la condotta descritta nel capo a), cagionava a A, A. M> lesioni personali*
giudicate guaribili in giorni 5.

In Opera, il 2.08.14

<u>Conclusioni delle parti</u>;

Il PM ha chiesto, previo riconoscimento della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione;

La difesa ha chiesto in principalità l'assoluzione ex art. 530 primo comma c.p.p., in subordine l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., in ulteriore subordine il minimo della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 09.03.2017 il GUP disponeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe, fissando l'udienza innanzi al Giudice della IX sezione penale per il giorno 21.06.2017.

A quell'udienza, in presenza dell'imputato, in assenza di questioni preliminari, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.10.2017 innanzi al Giudice titolare del ruolo.

In quella data la persona offesa non si costituiva parte civile e il Giudice, dichiarato aperto il dibattimento, ammetteva le prove così come richieste dalle parti.

Veniva, quindi, sentita la teste A A M .

All'udienza del 21.02.2018 il procedimento veniva rinviato per l'esame degli ultimi testi del PM, esame imputato e conclusioni ad altra udienza, atteso l'imminente trasferimento del Giudice titolare verso altro Ufficio.

Le parti, appositamente interpellate, dichiaravano di prestare il consenso all'utilizzabilità dell'attività istruttoria già espletata in caso di mutamento della persona del Giudice.

All'udienza del 29.06.2018 il procedimento veniva chiamato per la prima volta dinnanzi a questo Decidente.

Con l'accordo delle parti sì dichiarava utilizzabile l'attività istruttoria già espletata e si disponeva l'acquisizione, a fini probatori, dell'Annotazione di PG a firma dell'app. scelto dei Carabinieri R M: i nonché delle SIT rese da A Mi, con rinuncia al loro esame.

Con l'accordo delle parti si disponeva, inoltre, l'acquisizione delle SIT rese da D
li.

Per volere dell'imputato la coppia trascorreva sempre le festività in Calabria presso l'abitazione dei genitori di quest'ultimo, ove la A[1] A M era costretta a restare in casa, a meno
che non volesse uscire con l'uomo. Ivi il 28.08.2007 era oltretutto costretta a partorire la figlia M e obbligata a permanere, per i due mesi successivi al parto, con la famiglia di origine dello S
Peraltro, al quarto mese di gravidanza la donna, avvertendo forti dolori addominali, chiedeva al compagno di accompagnarla dal ginecologo ma questi, anziché assecondarla, le lanciava contro una scarpa antinfortunistica che la A riusciva, tuttavia, a schivare.

Nel 2008 la coppia si trasferiva a Binasco e da quel momento in avanti l'imputato insultava continuamente la compagna, che veniva lasciata sempre da sola ad accudire la bambina; costui, in particolare, la trattava "come una schiava" e, senza aiutarla in alcun modo, pretendeva che si occupasse da sola anche della gestione della casa.
Lo S , inoltre, non perdeva occasione per umiliarla e disprezzarla, dicendole di essere ingrassata dopo il parto e di essere diventata "brutta".

Dalla fine del 2008 e fino alla fine dell'anno 2009 la coppia, dopo essere stata sfrattata, faceva ritorno a casa dei genitori della donna e, in questo periodo, vista la presenza dei familiari di quest'ultima, in particolare del fratello, l'odierno imputato desisteva dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli sopra descritti.

Nel 2010 i due si trasferivano ad Opera e, in seguito a un litigio dovuto al fatto che lo S ospitava in casa alcuni amici nonostante i problemi economici della famiglia, costui la colpiva nuovamente con uno schiaffo, dicendole: *"Stai zitta e non farti sentire, sei una bastarda, adesso per colpa tua gli dirò di andarsene, sei una bastarda"*.

Sempre nello stesso periodo, in un'altra occasione, la coppia litigava per motivi di gelosia della donna e l'odierno imputato reagiva danneggiando alcuni mobili dell'abitazione, rompendo a terra il proprio telefono che la persona offesa teneva in mano, spingendo quest'ultima contro il muro e dicendole *"Sei una pazza, sei una bastar da... adesso mi hai*

fatto rompere un altro telefono per colpa tua ho rotto anche la vetrina del mobile per le tue gelosie... sei pazza".

Per paura delle violente reazioni del compagno e per il benessere della figlioletta la A[1] subiva passivamente le aggressioni dello S , evitando di reagire.

A Pasqua del 2010 lo S , nel corso di un litigio, le scagliava addosso una bottiglia di deodorante per l'ambiente, con la quale colpiva alla testa la persona offesa, facendola cadere a terra davanti alla figlia minorenne.

Nell'estate dello stesso anno l'imputato, adirato per una discussione con il cognato, aggrediva la compagna prendendola per i capelli, spingendola e dicendole *"Bastarda mi stai rovinando le ferie, non ti accontenti mai di nulla, sei una puttana".*

Nell'anno 2011, in seguito ad un ulteriore litigio per motivi di gelosia, l'imputato insultava la donna per telefono dicendole: *"Non devi più tornare a casa, brutta puttana te ne devi andare, lasciami l'auto sotto casa e vai via".* Non appena costei rientrava nell'abitazione lo S la aggrediva fisicamente, spintonandola e prendendola a calci.
Da quel momento in poi lo S : diventava sempre più violento e aggressivo, ed iniziava a vessare anche psicologicamente la persona offesa, ad esempio minacciandola di far intervenire i servizi sociali per portarle via la bambina qualora avesse raccontato quanto accadeva in casa.

Negli anni 2011 e 2012 l'uomo continuava ad essere violento e ad avere scatti d'ira durante i quali danneggiava oggetti in casa, strappava le tende e dava pugni sui muri e ai mobili.
Anche in tali occasioni la A subiva tali comportamenti ed evitava di alimentare le discussioni per paura.

Nel periodo successivo la donna rimaneva nuovamente incinta, ma l'imputato le faceva intendere che sarebbe stato meglio abortire per rispetto del fratello che non poteva avere figli.
Nel febbraio 2013 la persona offesa, dopo essere stata male, perdeva il bambino, senza che l'uomo se ne curasse minimamente. Nei giorni successivi A , avvertendo fortissimi dolori,
chiedeva aiuto al compagno, il quale, incurante del fatto che la donna stesse perdendo sangue, le prestava soccorso solo dopo tre ore.

All’inizio del 2014, nel corso di un’ulteriore lite, l’uomo dopo averla insultata ed averle dato della “puttana”, distruggeva suppellettili e contemporaneamente la picchiava, dandole dei calci ed arrivando persino a cacciarla via di casa.
La persona offesa, esasperata, si recava così dai propri genitori ove, sebbene l’imputato l’avesse raggiunta, gli manifestava l’intenzione di porre fine definitivamente alla loro relazione.

Lo S tuttavia, tentava con forza di baciarla, mordendole il labbro fino a quando la donna non se ne liberava prendendolo per i capelli.
L'uomo allora usciva di casa portando con sé la bambina; la compagna lo raggiungeva presso l'abitazione comune dove lo S nuovamente la afferrava per il collo dicendole "7M *non vai da nessuna parte, dovranno passare altri dieci anni prima che tu vai con un altro uomo".*
Prometteva poi alla donna che avrebbe posto fine a tali comportamenti, dopo che la stessa gli intimava di smetterla poiché in quel modo spaventava la figlioletta.
Nonostante le sue rassicurazioni, nel periodo successivo continuava a porre in essere le medesime condotte, minacciando la A che l'avrebbe picchiata qualora "non fosse stata zitta".

Il 2 agosto 2014, la persona offesa, rientrata a casa dopo un soggiorno in Romania, decideva di lasciare definitivamente il compagno e, per tale ragione, gli preparava le valigie.
L'uomo, nell'apprendere la notizia, dava in escandescenza, proferendo insulti all'indirizzo della compagna, che veniva cacciata di casa dopo essere stata percossa con spintoni e calci.
La A cercava, quindi, riparo fuggendo in direzione dell'appartamento della madre sito
al piano inferiore dello stesso stabile; l'imputato, tuttavia, la raggiungeva e, afferrandola per un braccio, la percuoteva.
La madre della donna le prestava soccorso ed allertava i Carabinieri.
Le Forze dell'Ordine, sopraggiunte dopo qualche minuto, riuscivano a riportare la calma e consigliavano alla A di recarsi al Pronto Soccorso per le cure del caso.
Dopo essere stata visitata in ospedale, le venivano invero riscontrate lesioni personali *Indolore colonna post trauma; contusione spalla"},* giudicate guaribili in 5 giorni (così come risulta dal certificato del Pronto Soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano del 2.08.2014, in atti).

Nei mesi successivi l'imputato, pur non picchiandola più, continuava ad esercitare pressioni psicologiche sulla compagna affinché desistesse dall'intenzione di interrompere la relazione.

La persona offesa A A M , sentita all'udienza del 09.10.2017, seppure abbia provato in dibattimento a minimizzare la gravità delle aggressioni subite e le accuse mosse contro l'imputato in ragione dell'avvenuta riappacificazione e della circostanza che la stessa aspettava un altro figlio dall'uomo, ha confermato tutti gli episodi così come da lei precedentemente raccontati in sede di denuncia-querela, precisando di aver avuto, in passato, molta paura dello S in quanto aggressivo sia verbalmente che fisicamente (cfr. verbale di fonoregistrazione).

A M, sorella della persona offesa, in sede di Sommarie informazioni testimoniali rese il 16.11.2014 - anch'esse acquisite, a fini probatori, su accordo delle parti all'udienza del 29.06.2018 - ha dichiarato di essere a conoscenza dei problemi, esistenti dall'anno 2008, nel rapporto di coppia tra la sorella e l'odierno imputato.
Nello specifico, costei ha riferito di avere assistito ad un litigio nel quale S L insultava la convivente con epiteti quali *"bastarda, stronza, vai a fare in culo"* e le sferrava, altresì, uno schiaffo. Ha raccontato, più in generale, che l'odierno imputato offendeva in continuazione la compagna, mutando atteggiamento solo allorquando la stessa manifestava la sua intenzione di lasciarlo, per poi riprendere poco dopo con lo stesso comportamento.
Ha affermato, inoltre, che lo S , anche in occasione della nascita della bambina, non si prendeva cura né della figlia né della compagna e che lei stessa si occupava così di sopperire alle esigenze del nucleo familiare, rimanendo a fianco della sorella per qualche mese.
A M ha raccontato poi di un episodio, a cui ha parimenti assistito nell'autunno del 2012, durante il quale l'uomo, arrabbiatosi con la compagna, inveiva nei suoi confronti, la prendeva a calci, spintonandola e chiamandola ripetutamente *"bastarda, pazza"*.
Ha riferito poi di aver assistito, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, ad un ulteriore litigio della coppia durante il quale lo S , dopo aver appreso che la compagna voleva porre fine alla loro relazione, la baciava mordendole violentemente il labbro e dandole dei pizzicotti.
Ha dichiarato, inoltre, di aver in più occasioni sentito l'odierno imputato vessare psicologicamente la persona offesa, dicendole che se l'avesse lasciato lo Stato Italiano le avrebbe portato via la bambina. Per tale ragione la sorella faceva fatica ad interrompere la relazione.

La donna ha infine dichiarato che A M le confidava i litigi quotidiani con il compagno nel corso dei quali l'uomo metteva a soqquadro la casa, rompendo svariati oggetti.

D j., madre della persona offesa, in sede di SIT rese in data 08.11.2014 - parimenti
acquisite su accordo delle parti all'udienza del 29.06.2018 - ha raccontato di essersi trasferita in Italia nel 2005 per raggiungere la figlia e di aver convissuto con la coppia per un certo periodo.
Ha riferito di essere stata svegliata di notte, nel febbraio 2006, per un litigio tra la figlia ed il compagno; in tale occasione aveva notato che i due si mettevano le mani addosso, si spintonavano e che lo S spingeva con forza la convivente dandole uno schiaffo sulla guancia.
Ha raccontato inoltre di essere a conoscenza dei problemi di coppia tra la figlia e l'odierno imputato, dei loro continui litigi, delle aggressioni di natura sia psicologica che fisica dell'uomo, e del fatto che costui si disinteressasse della cura della bambina e della compagna, anche quando quest'ultima aveva subito delicati interventi chirurgici.
La D ha riferito di aver, inoltre, visto alcuni oggetti dell'abitazione della figlia danneggiati
in conseguenza di un litigio con il compagno.
Ha confermato, poi, di aver nel mese di agosto del 2014 allertato i Carabinieri poiché preoccupata per le urla ed i forti rumori provenienti dall'abitazione della coppia; nella medesima circostanza notava che l'odierno imputato era in stato di agitazione e la figlia presentava un braccio arrossato.

Avuto riguardo a tale episodio, è presente agli atti processuali il **verbale di Pronto Intervento del 2 agosto 2014,**(acquisito su accordo delle parti all'udienza del 29.06.2018), da cui emerge che gli operanti, sollecitati ad intervenire dalla D , giunti sul posto notavano la persona offesa che lamentando di essere stata insultata, maltrattata e percossa dal convivente, effettivamente presentava rossori al petto e al braccio sinistro.
Nell'occasione le Forze dell'Ordine - secondo quanto si evince dal predetto verbale - cercavano di calmare lo S ', che si presentava in stato di agitazione ed impediva il dialogo, parlando con un forte tono di voce; lo stesso, inoltre, insultava anche alla loro presenza la

compagna proferendo le seguenti frasi: " *troia, sei una morta di fame, sei arrivata dalla Romania che morivi di fame e ora ti ritrovi una casa, ma questa è casa mia, sei una troia, mi costi 200 euro al giorno, ti dovevo lasciare dov'eri"* e ancora *"bastarda, stronzo, troia, troia...ma chi me l'ha fatto fare"-, "vuoi vedere che mi ammazzo davanti a loro".*
Sempre nella stessa circostanza lo S negava le accuse mossegli dalla donna ma veniva convinto dagli agenti ad allontanarsi dall'abitazione, per recarsi per qualche giorno dal fratello.

L'imputatostesso, nel corso del suo esame dibattimentale svoltosi all'udienza del 12.12.2018, **ha reso piena confessione,**confermando la versione dei fatti fornita dalla persona offesa in querela; costui, nello specifico, ha ammesso di averla in più occasioni colpita e percossa in seguito alle loro frequenti liti; a suo dire tali episodi, tuttavia, non si sono più verificati in tempi recenti, in quanto la coppia da circa tre anni si è riappacificata.

Orbene, sulla base delle sopra esposte risultanze dibattimentali, appare possibile pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati allo stesso ascritti.

Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendosi neppure costituita parte civile nell'ambito del procedimento - emerge un chiaro contesto di sopraffazione del quale è stata vittima per anni, in conseguenza dell'atteggiamento violento tenuto dal compagno nei suoi confronti.

Il narrato della persona offesa, chiaro, preciso e coerente, è corroborato, peraltro, da numerosi riscontri esterni rappresentati dalle SIT rese da A M e E I ., dall'Annotazione di PG relativa all'intervento del 2 agosto 2014, dal certificato di pronto soccorso rilasciato dall'ospedale Humanitas di Rozzano il 2.08.2014, dalla cartella clinica del 06.11.2014 e dal decreto di allontanamento di S' L dalla casa familiare disposto dalla sezione IX civile-famiglia del tribunale di Milano del 29.11.2014, acquisiti agli atti processuali su accordo delle parti.
Peraltro, come già evidenziato, lo stesso imputato ha ammesso, nel corso del suo esame, gli addebiti contestati.

Emerge dunque con certezza, dalle sopra esposte risultanze, che S L ha sottoposto la convivente a continue vessazioni ed aggressioni - queste ultime sia verbali che fisiche - provocando in lei uno stato di sofferenza e di esasperazione.
I comportamenti in parola, di natura certamente maltrattante, si sono ripetuti con una certa continuità e non è possibile, pertanto, ritenerli come singoli e sporadici episodi, da valutarsi isolatamente attesa la reiterazione nel tempo delle condotte ed il clima di perdurante sopraffazione ingenerato nella persona offesa, secondo quanto dalla stessa dichiarato sia in dibattimento che in sede di denuncia.

Alla luce del compendio probatorio risultano, quindi, provati i fatti di reato contestati al capo a) dell'imputazione, che integrano pienamente la fattispecie di cui all'art. 572 c.p..

Provata risulta altresì, alla luce del referto medico in atti, la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b), risultando pienamente integrati gli elementi costituitivi del reato di lesioni personali contestato, rappresentati, sotto il profilo oggettivo, da una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (Cass., n. 22781 del 26.04.2010; Cass., n. 43763 del 29.09.2010) che sia in rapporto di causalità con una condotta del soggetto agente, come nel caso di specie.

In definitiva, l'imputato va dichiarato responsabile di tutti i reati allo stesso ascritti, che possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Una volta affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, occorre determinare il trattamento sanzionatorio.

Ciò premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., considerate le caratteristiche concrete dei fatti, le modalità della condotta e valutata la personalità dell'imputato (sebbene già gravato da precedenti penali), in considerazione del comportamento processuale e dell'atteggiamento collaborativo dimostrato in sede di esame, ritiene questo Decidente di poter concedere le circostanze attenuanti generiche anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto.

Ciò posto, pena equa appare quella di anni 1, mesi 4 e giorni 15 di reclusione, così calcolata: pena base anni 2 di reclusione per il reato di cui al capo a), ritenuto più grave, ridotta, per la concessione delle attenuanti generiche, fino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, aumentata, per la continuazione con il reato di cui al capo b), di giorni 15, fino al raggiungimento della pena finale indicata.

Le spese processuali devono essere poste a carico del condannato ai sensi dell'art. 535 c.p.p..

Non appare possibile concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena difettandone i presupposti di legge.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano,
12.12.18.

IL
GIUDICE
(dott. Fabio Processo)

Si da' atto che alla redazione del presente provvedimento hanno partecipato, ai fini dello stage formativo ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/13 le dott.sse *Giovanna Mirarchi Anoja e Roberta Seminava.*

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione V penale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Giudice dott. A. Santangelo, alla pubblica udienza del 12.12.2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F D », nato a il .1970;

- detenuto presente -

Difeso di ufficio dall'avv. del foro di ;

IMPUTATO

dei seguenti reati:

capo A) p. e p. dagli artt. 572, 94 e 61 n° 11 quinquies c.p., perché, con più condotte singolarmente sussumibili nei delitti di minacce, lesioni e percosse, maltrattava la convivente B B ; a titolo esemplificativo - in quanto F. D > poneva in essere

abitualmente condotte maltrattanti:

al) sin dal 1990 e fino al maggio 2018 sovente in stato di alterazione psichica dovuto al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti, in più occasioni si rivolgeva alla compagna proferendo al suo indirizzo frasi del seguente tenore: "merda, puttana, stronza, bagascia";

a2) inoltre, in plurime occasioni le lanciava addosso suppellettili, ombrelli o quant'altro a sua disposizione, la percuoteva con sberle, spintoni, calci e pugni oppure la percuoteva con una cinghia su tutto il corpo o con un bastone sulle gambe;

a3) in data 25.3.2016 l'aggrediva brandendo un coltello da cucina, non riuscendo nel suo intento grazie ali' intervento di B B che, avendo udito le

urla della sorella, accorreva in suo aiuto;
a4) in data 3.4.2018 per futili motivi la minacciava di morte dicendole: "ti ammazzo, bagascia, puttana" e spaventava talmente la donna da costringerla - unitamente alla figlia G (di 16 anni) - a rifugiarsi presso P abitazione del fratello B ’ B ;
a5) in data 4.5.2018 la minacciava di morte proferendo frasi aventi il seguente tenore: "sarai contenta adesso vi sparo in testa .... ti sparo in testa ....";
a6) in plurime occasioni, percuoteva la B con pugni e calci cagionandole lesioni personali non refertate (come percosse o maltrattamenti), in quanto la p.o. non riferiva mai, per paura, ai sanitari la vera origine delle lesioni.
Con le aggravanti di aver commesso i fatti in stato di ubriachezza abituale, nonché in presenza dei figli minori F. G i (nata il 2002) e F P A: ‘ i (ora maggiorenne, nato il 25.9.1995).
Fatti commessi in M (MI) fino al 4.5.2018.

capo B) p. e p. dagli artt. 582 e 585 in relazione all' art. 576 n° 5 ed 81 cpv c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, cagionava alla moglie B B ' lesioni personali. Segnatamente:
in data 29.3.2013 le cagionava lesioni refertate presso 1' Ospedale di Mi come "frattura falange distale 5° dito mano sx", giudicate guaribili in venticinque giorni s.c;
in data 21.8.2014 le cagionava lesioni refertate presso 1' Ospedale di M come "tumefazione IV dito mano sx", senza indicazione di prognosi;
in data 23.6.2016 le cagionava lesioni refertate presso 1' Ospedale di M :ome "flemmone primo dito mano dx", giudicate guaribili in cui À giorni.
Con le aggravanti di aver commesso i fatti ai danni della coniuge, e per eseguire il delitto sub A).

Commesso in Me ' (MI) dal marzo 2013 fino al giugno 2016. Con la recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma II n° 2 c,p..

Con l’intervento in udienza del P.M. VPO dott.ssa Marchini, dell’imputato detenuto e dell’avv. *

Le parti hanno concluso come segue (verbale di udienza del 12.12.2018);
P.M.: condanna dell'imputato, in relazione ad entrambi i reati ascrittigli in rubrica, alla pena finale di anni due di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva;
DIFESA: contenimento della pena nei minimi edittali previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva; concessione della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 DPR 309/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 9.6.18 F D veniva tratto in onesto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano in data 8.6.18 in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A) della rubrica.
Successivamente il GIP, in data 28.6.18, emetteva nei confronti del Farsetta decreto di giudizio immediato contestandogli i reati indicati nel capo d'imputazione di cui in epigrafe.
All'udienza del 17.10.18, celebrata in presenza dell'imputato detenuto, il Giudice si pronunciava sulle richieste probatorie avanzate dalle parti come da ordinanza formalizzata nel verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 5.11.18 veniva escussa la persona offesa B B ., laddove, all'udienza del 19.11.18, venivano sentiti gli altri testi del P.M., ossia gli operanti di PG B C ,
V S e F M >, nonché i figli dell'imputato, ossia F P e F G , ed ancora il fratello della persona offesa B B ' ».
All'udienza del 3.12.18, escusso l'ultimo teste del P.M., ossia l'operante di PG D F l'imputato si sottoponeva ad esame.

Alla conclusiva udienza del 12.12.18 il Giudice dichiarava utilizzabili ai fini della decisione gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 c.p.p. e quindi, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

A fronte delle imputazioni di cui in epigrafe la persona offesa B
B i, in sede di testimonianza resa all'udienza del 5 novembre 2018, riferiva quanto segue:

- che iniziò a convivere con l'odierno imputato F E nel 1991;
- che, dalla loro unione, nacquero tre figli: B nel 1991, P nel 1995 e G nel 2002;
- che il convivente prese a bere alcolici, palesando nel corso del tempo un vero e proprio problema di alcolismo, 5/6 anni dopo la nascita di P ;
- che, nel corso degli anni, l'uso di alcol da parte del convivente andò sempre più aumentando, tanto che, se nei primi anni beveva una volta al mese, nell'ultimo periodo beveva *"non tutti i giorni ma quasi"* (cfr. pag. 4 trascr.);
- che D beveva sia *"al bar che a casa"* (cfr. pag. 5 trascr.) e che l'uso dell'alcol lo trasformava, perché quando non beveva era *"la persona più brava che possa esistere"* (cfr. pag. 4 trascr.);
- che il convivente, in preda all'alcool, diventava irascibile e violento: alzava la voce e gridava *"anche per delle stupidate" (cfr.* pag. 5 trascr.); la insultava con epiteti quali *"bagascia" e "merda",* sbatteva i pugni contro le porte e i tavoli di casa; la spintonava o le tirava delle *"sberle"* (cfr. pag. 8 trascr.); le si avvicinava spesso in modo provocatorio minacciando di colpirla;
- che le lesioni attestate dei certificati medici agli atti se le procurò difendendosi dalle aggressioni del convivente, ossia per evitare di essere colpita dai suoi pugni (cfr. pagg. 8 e 10 trascr.);
- che l'abuso di alcol da parte di D era causa di frequenti litigi tra di loro, litigi che spesso avvenivano anche alla presenza dei figli (cfr. pag. 8 trascr.);
- che negli ultimi anni, in definitiva, E tornava a casa ubriaco *"quasi tutti i giorni",* anche se non tutte le volte le *"metteva le mani addosso"* (cfr. pag. 9 trascr.);
- che, in un'occasione, D • la colpì anche con un ombrello, mentre in un'altra circostanza minacciò di colpirla con la cinghia dei pantaloni, desistendo poi dal suo intento grazie all'intervento della figlia;

- che, in un'altra occasione in cui pure D era tornato a casa così *"ubriaco da non reggersi in piedi",* la minacciò con un coltello da cucina poiché si era rifiutata di guardare alcune *"fotografie sul telefono"* (cfr. pag. 11 trascr.);
- che il convivente, talvolta, la minacciava anche di morte gridandole *"ti ammazzo"* (cfr. pag. 11 trascr.);
- che la reazione dei figli alle aggressioni verbali e fisiche del padre consisteva nel tentativo del maschio, cioè di P *, "di calmare il padre",* mentre la figlia G . spesso piangeva (cfr. pag. 12 trascr,);
- che le poche volte in cui si recò al pronto soccorso a seguito delle lesioni riportate nei litigi col convivente non disse mai ai sanitari la verità, ossia la reale causa delle lesioni, limitandosi a riferire di traumi occasionali (cfr. pag. 15 trascr.);
- che il convivente, nel corso degli anni, aveva fatto anche uso di cocaina, circostanza da lei mai personalmente riscontrata ma riferitale dallo stesso D ' (cfr. pag. 15 trascr.);
- che D aveva sempre svolto l'attività di muratore, ma che negli ultimi 2-3 anni non aveva più lavorato con regolarità limitandosi a *"lavoretti saltuari"* (cfr. pag. 14 trascr.).

Orbene, la veridicità ed attendibilità del racconto della persona offesa è emerso, in primo luogo, dall'assenza di qualsivoglia malanimo od intento ritorsivo nei confronti del convivente, ed invero: la B , ancora in sede di testimonianza, manifestava positivi sentimenti nei confronti dell'uomo (cfr. pag. 4 trascr.: *"gli voglio un bene dell'anima")* e ne sottolineava la positiva personalità, descrivendolo come la *"persona più brava che possa esistere"* quando ero sobrio ed ancora come padre che *"adorava e stravedeva per i figli"* (cfr. pag. 14 trascr.). Il P.M., inoltre, doveva fare ricorso a diverse contestazione "in aiuto alla memoria" ex art. 500 c.p.p., atteso l'evidente tentativo della donna di ridimensionare la gravità delle condotte tenute da D ' ai suoi danni.

Il contesto di vita familiare descritto dalla persona offesa, d'altra parte, ha trovato concreti e certi elementi di riscontro nelle ulteriori risultanze probatorie agli atti, ed in particolare:

- nei certificati medici agli atti, che, nel comprovare le lesioni personali indicate al capo B) della rubrica, riscontrano la versione resa dalla persona offesa, che - si rammenti - lamentava come in quei

frangenti si fosse fatta male alle dita delle mani nel tentativo di difendersi dalle aggressioni fisiche del convivente, alzando proprio le mani per proteggersi dalle sberle e dai pugni che le tirava D

- negli interventi effettuati dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione della coppia in data 30.1.17 e 4.5.18, interventi nei quali veniva sempre riscontrato l'evidente stato di ubriachezza in cui versava l'odierno imputato e la condizione di prostrazione psicologica in cui versava la persona offesa (cfr. deposizione Brigadiere Capo B » C e deposizione M.llo D F);
- nell'intervento effettuato dalla polizia giudiziaria in data 25 marzo 2016 a seguito del riferito episodio della minaccia col coltello, nel corso del quale veniva anche accertato come la E B presentasse evidenti *"segni sul collo dovuti a graffi o a strette"* (cfr. deposizione Appuntato scelto F M);
- nelle dichiarazioni rese in sede di testimonianza da F F , che, pur cercando di sminuire la gravità delle condotte tenute dal padre, finiva per ammettere che: quando il padre *"beveva di più bastava un minimo per farlo arrabbiare"* (cfr. pag. 7 trascr.); negli ultimi tempi il padre era spesso poco lucido a causa dell'alcol; quando il padre beveva insultava la madre con epiteti quali *"bagascia"* ed era spesso costretto ad intervenire mettendosi *"in mezzo onde evitare possibili percosse a mia madre"* (cfr. pag. 10 trascr.); suo padre, quando non era lucido, talvolta spaccava i mobili di casa o lanciava oggetti contro i muri o le porte di casa (cfr. pag. 14 trascr.);
- nelle dichiarazioni rese in sede di testimonianza da F G i, che, pur negando diverse circostanze già riferite in sede di sit - ritualmente contestate dal P.M. ex art. 500 c.p.p. - confermava comunque un contesto di vita familiare che vedeva il padre *"spesso"* ubriaco (cfr. pag. 21 trascr.) arrabbiarsi con la madre "per *cose futili"* (cfr. pag. 20 trascr.) e nel quale il padre, seppure non in modo *"pesante",* insultava la madre e le metteva le mani addosso con *"spintoni"* o *"prendendola per il braccio",* condotte, in ogni caso, di per sé sufficienti per farla *"spaventare"* (cfr. pag. 19 trascr.) ed indurla a *"cambiare stanza"* (cfr. pag. 19 trascr.);

- nelle dichiarazioni rese da E B , fratello della persona offesa, che, abitando nel medesimo condominio in cui viveva la sorella con il F i D i, riferiva di come fosse dovuto intervenire spesso presso l'abitazione della sorella a causa delle grida e delle urla che sentiva provenire dall'appartamento. Se il teste precisava che in quei frangenti aveva spesso constatato il palese stato di ubriachezza in cui versava D , è risultato particolarmente significativo quanto riferito dal B B in ordine ai racconti fattigli dalla sorella, e segnatamente il fatto che B , ormai, *"aveva paura a stare in casa"* con E , perché *"quando arrivava a casa ubriaco era cattivo cattivo",* anche se il teste, personalmente, non aveva mai assistito ad episodi di violenza nei confronti della sorella (cfr. pag. 25 trascr.).

A definitivo riscontro della veridicità dei fatti lamentati dalla persona offesa si pongono, infine, le dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale: lo stesso F D confermava infatti che, soprattutto dopo la nascita di P - figlio che aveva sempre avuto problemi di salute - aveva preso a fare uso di alcolici e di cocaina e che negli ultimi tempi, e precisamente negli ultimi due anni, aveva certamente *"esagerato",* in quanto, quando mischiava superalcolici e cocaina, *"diventava un demonio".* Riferiva che a seguito dell'uso congiunto di alcol e droga *"non ragionava più"* e teneva condotte che neppure ricordava il giorno successivo. Pur ridimensionando la gravità delle condotte di cui serbava ricordo, in quanto riferiva solo di qualche spintone alla convivente, di qualche insulto, nonché di pugni ai mobili o alle porte di casa, ammetteva, in ogni caso, di aver tenuto comportamenti abnormi a causa dell'alcol. Testualmente: *"la colpa è dell'alcool non è colpa mia. Anzi non è colpa dell'alcol, è colpa mia, perché l'alcol se lo lasciavo dov'era non succedeva niente"* (cfr. pag. 11 trascr.). Spiegava, infine, di non avere mai avuto consapevolezza di una problematica di dipendenza dall'alcol e dalla droga, ma che, dopo il suo arresto, si era reso conto di come si fosse ridotto e non fosse più padrone delle sue azioni. Esternava, infine, la volontà di chiudere definitivamente con l'alcool e la droga e di riprendere a lavorare per provvedere alle esigenze economiche e morali della sua famiglia.

Tutto ciò posto si reputa integrata prova di penale responsabilità a carico dell'odierno imputato in relazione, in primo luogo, al reato di

maltrattamenti in famiglia di cui al capo A): non v'è dubbio, infatti, che l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del F ., soprattutto negli ultimi anni di convivenza, lo condusse a tenere condotte oggettivamente intollerabili nei confronti della convivente - quali reiterate e sistematiche offese, minacce e violenze fisiche - condotte che vanno riguardate e valutate non solo nella loro oggettività, ma, soprattutto, nella loro concreta incidenza sul regime di vita così imposto alla convivente, regime di vita che è risultato fonte di sofferenze fisiche e morali per la persona offesa in quanto connotato - tra l'altro - da abitualità.

Pacifica, altresì, la ravvisabilità del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ed invero: il F , come ricordato in sede di esame dibattimentale, era ben consapevole che quando mischiava superalcolici e cocaina *"diventava un demonio",* sicché, considerati anche i frequenti inviti della convivente ad astenersi dal bere quando usciva (cfr. esame F , pag. 12 trascr.: *"Mi diceva sempre quando uscivo: non bere, non bere, stasera"),* non può che accreditarsi l'imputato di piena coscienza e volontà circa le abnormi condotte tenute in ambito domestico.

Ravvisabili, inoltre, sia 1'aggravante di cui all'art. 94 c.p., essendo pacificamente emerso che il F faceva abuso di sostanze alcoliche quasi tutti i giorni, sia l'aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 11 quinquies c.p., ove si rammenti che la persona offesa aveva cura di precisare come le condotte maltrattanti avvenissero anche in presenza dei figli minori, laddove, d'altra parte, lo stesso figlio P ammetteva, in sede di testimonianza, di essere spesso intervenuto mettendosi *"di mezzo onde evitare possibili percosse "* in danno della madre.

Quanto invece ai reati di lesioni personali contestati al capo B) della rubrica, di per sé certi e comprovati anche perché riscontrati dai certificati medici in atti, si osserva come le medesime considerazioni sopra svolte impongano di ravvisare sia l'aggravante di cui all'art. 94 c.p., sia quella di cui all'art. 585 co. 1 c.p. in relazione all'art. 576 co. 1 n. 5 c.p., la quale richiede, per il suo perfezionamento, soltanto che il fatto sia commesso "in occasione" della commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.

Venendo alla determinazione della pena si reputa di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche - in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva nell'ambito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. - considerata la ridotta intensità del dolo

che accompagnava le azioni criminose, commesse in stato di palese ed abituale ebbrezza alcolica, e la genuina resipiscenza manifestata dal F nelle sue dichiarazioni dibattimentali.
Ravvisabile, inoltre, il vincolo della continuazione tra i fatti di reato per i quali è stata ritenuta raggiunta prova di reità, considerata l'analoga natura dei fatti in considerazione e la medesimezza di contesto fattuale e cronologico in cui hanno trovato consumazione.
Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. si reputa equo condannare F D ' • alla pena finale di anni due di
reclusione (pena base - ritenuto reato più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p. quello di cui al capo A e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva - anni due e mesi tre di reclusione; ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; aumentata per la ritenuta continuazione con i reati di cui al capo B, di mesi due di reclusione per ciascuna violazione contestata e così, complessivamente, alla pena finale di cui sopra). Del tutto inconferente, del resto, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 90 DPR 309/90 invocata dalla difesa in sede di conclusioni, trattandosi di normativa applicabile solo in fase esecutiva.
All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue infine per legge, ex artt. 535 e 692 c.p.p., la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Atteso quanto esposto e considerato

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 e 692 c.p.p.;

Dichiara l'imputato colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Milano, 12.12.18

IL GIUDICE

Alessandro Santangelo

N. 13653/18 RGT

N. 19636/18 RGPM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica

SEZIONE V PENALE

Dott. Ambrogio Moccia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro:

B A , n. Marocco 1989

difesi di fiducia dall'avv. del foro di

IMPUTATO

come da foglio allegato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex artt. 455-456 cod. proc. pen. il prevenuto veniva tratto a giudizio in relazione ai delitti in epigrafe.

In dibattimento la prova si formava mediante acquisizione di certificazione medico-ospedaliera [in date, orari, e con indicazioni anamnestico-descrittive del tutto compatibili con l'assunto accusatorio veicolato dai capi b) e c)], e l'assunzione di testimonianze (segnatamente quelle rese dagli operanti G S , S C e D M i, i quali, con riferimento agli episodi di lesioni, descrivevano, in termini univocamente conferenti quali conferma dell'ipotesi accusatoria, i segni - corporali e materiali - riscontrati visivamente, e le condizioni fisiche ed altresì emotive della parte lesa -, nonché la testimonianza resa dalla p.o. N S ' ' i, e quella

resa dalla di lei madre E C),

Il prevenuto non rendeva esame; ne veniva acquisito verbale di interrogatorio di garanzia.

All'esito, le parti concludevano come da verbale.

Ritiene il Giudice che il E debba essere condannato, nonostante la [anzi, anche in forza del fatto che - per quanto appresso si specificherà] deposizione resa dalla Campione Penale S sia stata una reiterata manifestazione di affettività positiva (ai limiti della conclamata "dipendenza" psico-emotiva) nei confronti dell'imputato. Art

Invero, che la donna abbia subito per non minimo arco di tempo sistematiche vessazioni, anche materiali, da parte dell'uomo al quale la persona offesa ha dedicato in udienza ripetute manifestazioni di "amore", è risultato conclamato dalla testimonianza resa dalla madre della vittima (madre che, nella prospettazione difensiva, avrebbe ricoperto un ruolo significativo nell'"orientare" la figlia alla zz

denunzia[1]), dalle deposizioni rese da tutti gli operanti (i quali hanno evidenziato come, in occasione degli interventi relativi agli episodi che hanno originato gli addebiti per i reati di lesioni personali, la S si presentasse - oltre che in condizioni fisiche "segnate" - in conclamata situazione di disperazione) e dalle certificazioni mediche, le quali, oltre che documentare in termini "fotograficamente" illustrativi gli esiti corporali di percosse che altre non possono essere state che quelle dedotte in rubrica, attestano la non saltuaria manifestazione, da parte del B , di violenza smodata nei confronti della moglie convivente.

Ma, anche all'esito delle contestazioni e degli ammonimenti variamente rivoltile, anche la variamente commentata teste S ha - nella sostanza - confermato di essere stata destinataria (anche) delle condotte nella contestazione di cui al capo a).

La "ritrattazione" parziale resa in udienza altro non risulta, considerato il contesto probatorio cui si è fatto sopra riferimento, che una evidente manifestazione di dipendenza" emotiva prossima alla "sottomissione psico-affettiva", condizione tutt'altro che infrequente nelle donne maltrattate.

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo (anche) del delitto di maltrattamenti, gli accertati profili di sistematica mortificazione, dialettica e materiale, della moglie sono indicatori certi di consapevole volontà di mortificazione, se non addirittura soggiogamento.

Fra i reati va riconosciuta continuazione, attesa la contiguità cronologica e l'evidente unicità di disegno criminoso.

Conseguentemente, valutati tuti i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto ad aggravanti e recidiva (per ragioni di "dimensionamento" della pena rispetto alla gravità dei fatti), pena congrua stimasi quella di seguito quantificata: p.b. per il più grave delitto sub a) anni 2 di reclusione, aumentata di mesi sei per ciascuno dei delitti di cui ai capi b) e c).

La condanna alle spese consegue per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica,

letti gli artt. 533-535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

B ’ A colpevole dei delitti ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giuidizio di equivalenza rispetto ad aggravanti e recidiva, ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Milano, 17 dicembre 2018.

‘ E che viceversa è risultata teste dal dichiarato lineare, coerente, privo di mistificazioni dialettiche, puntuale, intrinsecamente verosimile.

IMPUTATO

a. delitto p. e p. dagli artt. 572, 61 n. 1 c.p. perché, mediante condotte reiterate nel tempo,
maltrattava fisicamente e psicologicamente la moglie convivente S
N; .
Segnatamente:

- si rivolgeva alla S con frasi offensive, dicendole che è grassa, che è vecchia, che
non vale nulla, che nessuno la voleva;

in più occasioni la aggrediva fisicamente, tirandole violentemente i capelli, schiaffeggiandola, spintonandola, graffiandola, lanciando il suo cellulare contro il muro (tra cui in data 24.4.2018), -

- in un'occasione (il 18.5.2018) impedendole tra l'altro di uscire di casa; in un'altra (il 19.5.2018) colpendola con calci alle gambe e con una sedia di legno, cagionandole le lesioni descritte nei capi seguenti;

così sottoponendola ad un regime di vitta oggettivamente vessatorio che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza famigliare.

Con raggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, in quanto geloso della moglie. In Milano, dal febbraio 2017 sino al 19 maggio 2018.

b. delitto p. e p. dagli artt 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5, 61 n. 1 c.p., perché

colpendola più volte alle braccia con una sedia di legno e con dei calci alle gambe, cagionava a S N ” lesioni personali (consistite in "contusioni di sedi multiple dell'arto

inferiore; contusioni di sedi multiple dell'arto inferiore; anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica"), giudicate guaribili in gg. 14.

Con raggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 572 c.p. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, avendo aggredito la . S perché quest'ultima stava riordinando la casa senza il suo consenso. In Milano, il
19 maggio 2018
Con la recidiva infraquinquennale ex art. 99 co. II n. 2 c.p.

Nonché ai fini di contestazione, indagato con riferimento al seguente ulteriore reato:

c. delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5, 61 n. 1 c.p.. perché schiaffeggiandola più volte, graffiandole le braccia .e colpendola a mani nude, cagionava a
S N lesioni personali (consistite in "ecchimosi ed escoriazioni" agli arti
superiori"), giudicate guaribili in gg. 15.
Con raggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 572 c.p. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, avendo aggredito la 5 per motivi di gelosia. In Milano, il 24 aprile 2018

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione collegiale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto dai Sigg.

dr.ssa Mariolina Panasiti, Presidente

dott. Fabio Processo Giudice est.

dr.ssa Angela Di Gennaro, Giudice

della sezione IX penale all'udienza del 20 dicembre 2018 hanno pronunciato e pubblicato la seguente

S nato in

, ed elettivamente domiciliato in

SENTENZA

., via
presente

nei confronti di:

via
il
1959 residente a

, frazione
Frazione
n.

. n.

presente
difeso di fiducia
dall'avv.
con studio in

IMPUTATO

1. ***del reato di cui agli artt.81 cpv, 572 e 61 n.ll quinquies c.p.*** *perchè, con reiterati atti di violenza*
fisica e psicologica nei confronti della moglie Y B. . e della figlia minore > (nata il .2002) - che assisteva anche a numerosi episodi - con lui conviventi, con sistematici atti di intimidazione, ingiuriando, minacciando e a volte anche percuotendo la moglie, le maltrattava, causando loro penose condizioni di vita e, in particolare:
in più occasioni ingiuriava e minacciava la moglie Y ' B con frasi quali: "sei una puttana - albanese di merda -se rientri tardi ti picchio";
in più occasioni si rivolgeva alla figlia minore S~'~, minacciandola dicendole che l'avrebbe mandata in una casa famiglia e che l'avrebbe fatta portare via dagli assistenti sociali ;

- *in più occasioni al rifiuto della moglie di praticare rapporti sessuali particolari, la prendeva per i capelli, prelevava degli ortaggi e li introduceva negli organi genitali della donna, minacciandola dicendole testualmente: "ti ho preso dalla strada e quindi devi fare quello che dico io" (tra il 2004 e il 2008);*
- *nel marzo 2006, dopo l'ennesimo litigio afferrava la donna per il collo stringendolo, minacciandola di morte dicendole "ti ammazzo non hai via di scampo", procurandole lesioni personali consistite in abrasioni al collo e al capo e interrompendo l'azione solo perchè la figlia Sara che assisteva alla scena iniziava a piangere implorandolo di lasciare stare la mamma;*
- *nell'aprile 2014 raggiungeva la donna nel bagno mentre quest'ultima stava facendo la doccia, la prendeva per il collo e la strattonava avanti e indietro, poi la graffiava sulla schiena procurando le lesioni personali meglio indicate al capo 2) dell'imputazione;*
- *in data 14.06.2014 minacciava la moglie dicendole che non doveva più mettere piede in quella casa e che altrimenti l'avrebbe presa a calci nel sedere;*

- *in data 06.07.2014 minacciava per l'ennesima volta la moglie dicendole testualmente: "quando finisce tutto, metterò una maschera e in una strada buia ti concerò talmente male che neanche in ospedale ti riconosceranno".*

Con 1'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e in danno della figlia minore degli anni 18.

In Liscate (MI) dall'anno 2004 in permanenza sino al 6 luglio 2014

2. *del reato di cui agli artt.582, 585, 577 u.c. e 576 n.5 c.p.* *perchè, afferrava la moglie Y. B per il collo, la strattonava avanti e indietro e la graffiava sulla schiena, cagionandole lesioni personali consistite in: "trauma cervico-dorsale " da cui derivava una malattia giudicata guaribile in gg.* 7.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge in occasione del reato di cui al capo l).
In Liscate (MI) il 04.05.2014
3. del reato di cui agli artt.81 cpv, 609 bis e 609 septies n.4 c.p. *perchè, in più occasioni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nel prenderla per i capelli, trascinandola in cucina dicendole frasi quali: "ti ho preso dalla strada e quindi devi fare quello che dico io", costringeva con violenza la moglie convivente* f *B a subire atti sessuali, introducendole a forza degli ortaggi negli organi genitali.*

In Liscate (MI) dall'anno 2004 all'anno 2008

(reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.609 septies n.4 c.p. in quanto connesso con altro delitto -maltrattamenti art.572 c.p.- procedibile d'ufficio)

Parti civili costituite

B Y nata in Albania il 1980, residente in Via' ; presente

minore **B** **S** , nata in il 2002 legalmente rappresentata dalla madre B Y , convivente ed esercente la potestà genitoriale; non presente

, via n.
presente
assistite e difese dall'Avv. , presso il cui studio in

le parti civili sono elettivamente domiciliate ;

Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni :

Il PM per i capi 1) e 3) chiede 1' assoluzione ex art. 530 co. 2 cpp perchè il fatto non sussiste;

per capo 2) chiede la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione;

La Parte Civile deposita conclusioni scritte e nota spese a cui si riporta.

La Difesa chiede : per i capi 1) e 3) 1' assoluzione per non aver commesso il fatto con formula più ampia ; per il capo 2) non doversi procedere per difetto di querela; in subordine minimo della pena, attenuanti generiche, massima estensione; con riferimento al reato di violenza sessuale chiede la concessione dell'ultimo comma del reato di cui all'art. 609 bis cp e i benefici di legge; deposita istanza di liquidazione onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito del decreto del GUP in data 30 marzo 2017, B S _ > e'stato tratto al giudizio dell Tribunale di Milano in composizione collegiale per rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, di lesioni personali e di violenza sessuale meglio specificati in rubrica.
Nel processo B Y si è costituita parte civile, in proprio e per la figlia minore Sara, contro l'imputato per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla sua condotta illecita. L'istruttoria dibattimentale, celebrata alla presenza dell'imputato, è consistita nella testimonianza delle due persone offese, B iY (ud. 8.5.2018 e 25 .9.2018) e B " "iS (ud. 4.10.2018) quest'ultima assunta con modalità protetta; all'udienza dell'8 maggio 2018 è inoltre stata escussa la teste f M ' R , compagna di lavoro e conoscente della B
L'imputato non si è sottoposto all'esame, ma all'udienza del 4.10.2018 ha reso spontanee dichiarazioni; alla stessa udienza, sono state sentite in qualità di testimoni, B G e C M ' , rispettivamente sorella e moglie divorziata di costui.
Quanto alle prove documentali, all'udienza del 31.10.2018, ai sensi dell'art. 493 comma III cpp sono state acquisite : le annotazioni di Servizio dei CC della Compagnia di Cassano D'Adda e della Tenenza di Melzo - rispettivamente in data in data 24.3. 2006 e 14.6.2014 - il verbale di denuncia querela presentato dalla B in data 24 marzo 2006 e relativa remissione del 20 giugno 2006, unitamente al verbale della successiva denuncia querela sporta dalla persona offesa in data 16 giugno 2016, nonché le dichiarazioni rese dalla stessa in fase di indagini preliminari.
Sempre con il consenso delle parti, si è proceduto all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da alcune amiche della persona offesa, S A , L T e M . G , nonché della vicina di casa del nucleo familiare B i - B , R D

Risulta inoltre in atti la certificazione medica riguardante la B ., in particolare il referto rilasciatole dal PS dell'ospedale di Melzo, il 23 .3.2006 e dal Servizio Radiologia dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate in data 4.5.2016.(ud. 8.6.2017); è stato depositato dalla parte civile il verbale di rinuncia al diritto di querela ex art. 339 cpp presentatato dalla B ai CC di Melzo il 5.5.2014 (ud. 25.9.2018).
Ai sensi dell'art. 234 cpp sono inoltre state acquisite alcune fotografie che ritraggono le due persone offese E Y e E S in vacanza (ud. 8.5.2018) e una chiavetta USB contenente la registrazione di un dialogo tra l'imputato e la B in data 16 giugno 2014, oltre alla trascrizione del file contenuto nel dispositivo (ud. 25.0.2018).

All'udienza del 20 dicembre 2018, le parti hanno concluso come da verbale e il Collegio ha deliberato dando lettura del separato dispositivo.

E S è in questa sede chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere nei confronti sia della figlia minore S , sia della moglie e madre della bambina, B T (capo 1); l'uomo è inoltre accusato di avere provocato a quest'ultima lesioni personali guaribili in giorni sette in esecuzione del suddetto reato (capo 2), nonché di averla sottoposta a violenza sessuale (capo 3).

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, si ritiene di pervenire ad una pronunzia assolutoria in relazione ai reati ascritti all'imputato sub capi 1) e 3) e di non doversi procedere con riferimento al delitto di cui al capo 2).

Ai fini che qui rilevano, è innanzitutto necessario analizzare specificamente, attraverso il materiale probatorio acquisito, l'assetto familiare in cui si innesta la storia personale delle parti civili e che fa da sfondo ai reati in contestazione, per poi passare ad esaminare nel dettaglio le loro dichiarazioni al fine di valutarne l'attendibilità.
Orbene, attraverso le prove dichiarative e documentali assunte nel dibattimento, emerge che la persona offesa Y B , nata in Albania il 1980, all'età di diciannove anni lascia la

famiglia di origine per trasferirsi in Italia, ove per mantenersi inizia a prostituirsi. [1]
Nel 2000 la giovane donna avvia una relazione sentimentale con un cliente sessantenne, l'odierno imputato S ' > B i, seguita, a breve distanza dalla convivenza nella villetta sita in :, via V n. _ di proprietà di costui, e, il 14 aprile 2001, dal matrimonio civile.
All'epoca S ' gestisce, insieme alla madre, un'attività di vendita di fiori al mercato di Milano, che gli consente un tenore di vita medio- alto, (è proprietario di una villetta a schiera su due piani, composta da cucina abitabile, sala, tre camere da letto, doppi servizi con annessi giardino e box, nonché di un'autovettura di lusso, linea Mercedes modello SLK decappottabile [2])
La primissima fase della relazione si svolge serenamente e il 2 febbraio 2002 la coppia è allietata dalla nascita di S ; purtroppo la presenza della bambina, anziché cementare

ulteriormente l'unione tra S > e Y :, rappresenta motivo di conflittualità tra loro, segnando l'inizio di un lento ma inesorabile declino della loro relazione.

Il rapporto prosegue malgrado le incomprensioni[3]; si giunge così alla giornata del 23 marzo 2006 in cui si colloca la prima aggressione fisica contestata all'imputato nei confronti della B , la quale alle ore 21.15 si presentava al PS dell'ospedale di Melzo, ove le venivano diagnosticate *"abrasioni al collo e contusioni al capo guaribili in giorni tre ".*[4]
Quella stessa sera, intorno alle ore 21.50, i CC di Cassano d'Adda su richiesta di Y , che denunciava una recente aggressione da parte del coniuge convivente, effettuavano un intervento nella casa coniugale; nella villetta, oltre alla persona offesa e alla figlia di quattro anni, era presente tale B ' C , di anni trentasette, il quale si offrì di fare pernottare a casa sua madre e figlia.
La persona offesa raccontava agli operanti che il coniuge, S B ' era alcolizzato e negli ultimi due anni di convivenza, in concomitanza con uno scadimento nel loro rapporto, aveva iniziato ad aggredirla fisicamente, ciononostante lei non lo aveva mai denunciato *"forse nella speranza che le cose si sistemassero per il meglio* [5]
La donna esponeva poi alcuni graffi sul collo, affermando che a provocarglieli era stato il marito, appena uscito in compagnia di un amico; secondo quanto riferito dalla donna, i due uomini si erano diretti al bar vicino, a bordo della Toyota Yaris di B ..
Venne suggerito alla di presentarsi in Caserma per formalizzare le accuse contro il coniuge e di prendere contatti con *"l'Ufficio Assistenza Sociale che avrebbe meglio valutato la sua situazione familiare anche in ragione della presenza della figlia minorenne*
Infine gli operanti, dopo avere perlustrato il locale e tutte le vie cittadine senza trovare traccia né dell'uomo né della sua autovettura, si allontanarono.
La mattina del 24 marzo 2006, la B presentava denuncia querela nei confronti del marito B S< _ », per maltrattamenti e lesioni personali, rimettendola a circa tre mesi di distanza, in data 20 giugno 2006.
Negli anni a seguire la situazione fra S e Y non migliora; sul finire del 2013 B rimane senza lavoro.[6] mentre la B , nel febbraio 2014, viene assunta part-time in un ristorante, grazie all'intervento della madre di una coetanea di S ., F M R , che già lavorava nel locale come cuoca.
Purtroppo lo stipendio di Y e i guadagni che S riesce a procurarsi vendendo occasionalmente cellulari usati, sono appena sufficienti a coprire i costi di gestione della villetta e le spese familiari di prima necessità; la crisi economica è motivo di ulteriore conflittualità nella coppia. Nella primavera del 2014, la situazione in famiglia è precipitata e i coniugi decidono di separarsi consensualmente; le trattative per regolamentare le questioni economiche, avviate dai rispettivi legali, si arenano perché la B non intende accettare la decisione di B di vendere la casa coniugale.
Il 4 maggio 2014 la B si presenta alla Radiologia dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate,
riferendo di essere stata aggredita dal marito; i sanitari accertano graffi escoriati in sede di traumi a livello della colonna cervico-dorsale, guaribili in giorni sette con applicazione di un collare ortopedico.

Il giorno seguente, la persona offesa al cospetto dei CC della Tenenza di Melzo, ai sensi dell'art. 339 cpp presenta formale rinucia al proprio diritto di denunciare il marito per la recente aggressione, confidando di *" risolvere il tutto "* con lui.[7][8]
In data 14 giugno Y riceve una missiva del marito, con cui questi, per il tramite del proprio avvocato, le comunica che intende procedere comunque alla vendita della casa e alla separazione giudiziale; ne segue una violenta discussione che detemina il definitivo scadimento dei rapporti fra i • • &
coniugi.
Quello stesso giorno, alle ore 18.20, ai CC della tenenza di Melzo veniva effettuata una richiesta di intervento da parte della E , la quale denunciava di *"essere stata... poco prima senza un 'apparente motivazione ...sbattuta fuori di casa dal marito "* da cui era in procinto di separarsi.[9]Gli operanti trovarono la donna che li stava aspettando ferma davanti all'ingresso del condominio, spiegando di averli coinvolti " *sia per rientrare sia per timore che al suo rientro avrebbe subito le ire "* del coniuge.
B , ancora all'interno dell'appartamento, pur confermando di *"essere in fase di separazione dalla moglie"* ne negò tutte le altre dichiarazioni.
In particolare, l'imputato si meravigliò che la B avesse coinvolto le FFOO per entrare in casa, dal momento che aveva le chiavi della porta d'ingresso e oltretutto era stata proprio lei ad allontanarsene, " *furiosa e senza dare alcuna risposta" ,* solo perché le aveva domandato *"se stava cercando una nuova sistemazione ove andare a vivere*
Aggiungeva l'imputato che la brusca reazione della donna gli era parsa spropositata, perché sempre secondo il suo racconto, l'imminente trasferimento dalla villetta di Liscate, era già stato discusso tra i rispettivi legali.
S ribadì che la consorte avrebbe potuto rientrare quando voleva *"perché la casa era anche sua ",* tanto che gli operanti, tranquillizzata la B , ritenuto che fra i due coniugi fosse " *ritornata la calma... riprendevano il loro regolare servizio*[11].
Oramai S e Y vivono praticamente separati in casa, e il 16 giugno 2014 il nucleo familiare è nuovamente oggetto di interessamento da palle delle Forze dell'Ordine, in quanto la B denunciava una seconda volta l'imputato, reiterando le accuse di maltrattamenti nei suoi confronti.
Il successivo 10 luglio, la persona offesa, assunta a sommarie informazioni testimoniali, formulava per la prima volta nei confronti del coniuge l'accusa di violenza sessuale.
Nel dicembre 2014 B ' si trasferisce nell'appartamento della sorella G B A, a Comazzo; il procedimento di separazione giudiziale intrapreso dall'imputato, viene definito consensualmente alla prima udienza di comparizione parti, con assegnazione della dimora coniugale ad ì affinchè vi abiti con la figlia minore S u
Attualmente S B A, che non percepisce un reddito, è ancora ospite della congiunta e risulta *"iscritto alla Caritas* con il denaro che riesce a racimolare svolgendo lavoretti occasionali, l'uomo *" quando può "* [10] contribuisce al pagamento delle bollette.

Prima di esaminare il merito della vicenda, è importante ricordare che nei casi di maltrattamenti e di abusi sessuali, a fronte della categorica negazione degli addebiti da parte dell'imputato, come avvenuto nel presente procedimento, la verifica dell'assunto accusatorio richiede una delicata e complessa analisi degli elementi probatori e un esame particolarmente accurato della attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, dato che, come spesso accade in queste tipologie di reati, le sue dichiarazioni costituiscono il fulcro dell'impianto accusatorio; ciò tanto più ove, come nel caso di specie, le vittime si siano costituite parti civili e siano dunque portatrici di un interesse economico.
Si deve rilevare sin d'ora che l'esame delle risultanze dibattimentali ha condotto il Collegio a non ritenere credibile quanto riferito dalla persona offesa B in dibattimento, con dichiarazioni spesso confuse, imprecise e non contestualizzate, oltretutto entrando in contraddizione con le versioni fomite in precedenza alle Forze dell'Ordina, modalità che inducono a dubitare della sua genuinità. La donna, che spesso ha tralasciato importanti particolari della vicenda, ammettendoli solo a seguito dei ripetuti interventi della difesa e dello stesso Tribunale, è invece stata molto dettagliata nel riferire le circostanze a suo favore.

Dunque, sentita all'udienza dell' 8 maggio 2018, venendo a delineare la propria storia personale con l'imputato, B _ Y ha raccontato che *"dopo un periodo in cui tutto andava bene "* nel 2004, quando S aveva compiuto i due anni, l'imputato cominciò ad apostrofarla *"albanese di merda "* Q a sottoporla a *« violenze fisiche, usando degli ortaggi sul suo corpo [11]*
Con specifico riferimento alle condotte di abuso sessuale, integranti il più grave reato ex art. 609 bis di cui al capo 3) dell'incolpazione - e contestate a B anche ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti sub capo 1) [12] - la persona offesa ha faticosamente spiegato al PM che il marito, dal 2004 e fino alla cessazione della convivenza, la obbligò a subire penetrazioni vaginali con oggetti, dapprima ortaggi, zucchine e in seguito *sex toys:"allora siccome al E ' " gli piacciamo certi giochi molto sporchi io non volevo farli... mi costringeva ...di fare certe cose che non volevo fare a livello sessuale di mettere nella vagina...certi giochetti un po' spinti diciamo....aveva*
smesso di usare ortaggi era andato in un sexy shop aveva preso peni finti perché non era contento degli ortaggi[13]
A seguito delle ripetute richieste di *"spiegare bene dove avvenivano questi fatti e cosa accadeva nello specifico "* la donna ha precisato che le violenze sessuali si consumavano nella stanza da letto, al mattino, quando la bambina "per *fortuna era a scuola "*.
Venendo a precisare la frequenza degli abusi, la teste ha genericamente affermato che avvenivano *"quando decideva lui, la decisione è sempre stata sua".[14]*
Sollecitata a precisare la propria reazione alle condotte del marito, la B ha risposto di essersi piegata ai voleri dell'uomo, senza respingerlo né verbalmente né fisicamente, nel timore che se non lo avesse assecondato, l'imputato avrebbe fatto intervenire i Servizi

Sociali della zona per allontanarla dalla figlia, dando seguito alle sue continue minacce: *« Ero sottomessa da lui... dovevo farlo ..dovevo farlo e basta sennò erano cose più brutte che poteva fare .. continuamente mi minacciava se non fai questo chiamo Assistenti Sociali, ti tolgo la figlia. La mia preoccupazione più grande era mia figlia ...sapendo che io non avevo un lavoro non sapendo le leggi avevo paura*

di perdere la cosa più bella che ho... io avevo l'unica preoccupazione della figlia. »[15]
Al difensore dell'imputato, la B dichiara invece che quando B pretese di fare con lei *"giochi erotici"* utilizzando zucchine e sex toys, gli manifestò apertamente il proprio dissenso (seppure non chiarendo in che modo) ma questi, rinfacciandole il suo passato da prostituita, le ripeteva che avrebbe dovuto *« fare quello che voleva »* lui, perchè l'aveva « *tolta dalla strada ».*[16][17]
Y ribadisce più volte, anche alla difesa, che gli abusi sessuali avvenivano alla mattina, in assenza della figlia.
Dopo essere stata esaminata dal patrono dell'imputato, la persona offesa, richiesta anche dal Tribunale di fornire qualche ulteriore dettaglio dei fatti, spiega che S , la prima volta, senza nemmeno proporle un rapporto sessuale più fantasioso, si presentò " *direttamente con una zucchina".*
Sempre stando alla testimonianza dibattimentale della B ., il passaggio dagli ortaggi ai *sex toys,* venne escogitato dall'imputato allorquando, *"dopo un bel due anni"* lei si ribellò dicendogli *basta";* a quel punto Sergio le disse " *allora se ti fanno male questi proviamo quelli finti"*
In dibattimento Y , escludendo che il coniuge avesse problemi fisici a mantenere l'erezione e dunque la necessità di ricorrere a simili espedienti, ha confermato che, fatta eccezione per la penetrazione con ortaggi e *sex toys,* ebbe sempre con lui una *"normale vita sessuale* " caratterizzata da rapporti consenzienti.
In aperta contraddizione con quanto poco prima riferito alla pubblica accusa, rispondendo alla domanda del Tribunale, se avesse resistito, anche fisicamente, alla penetrazione, la donna ha raccontato di avere manifestato apertamente al coniuge il proprio dissenso, dicendogli di non gradire quei rapporti sessuali inusuali, che trovava irrispettosi e per di più le provocavano dolore *'."guarda che non mi piacciono ...fanno male poi non è giusto che mi tratti così ".*
Stando ancora alle dichiarazioni della B al Tribunale, al suo rifiuto, neH'imputato *"subentrava la violenza"*[18]*;* in particolare questi, afferrandola per i capelli, riusciva comunque a introdurre all'interno della sua vagina l'ortaggio senza alcun accorgimento, *"così com'era ",* nonostante lei per tutto il tempo cercasse di opporsi fisicamente, *« con le braccia con le gambe e con i piedi »*[19]*.*
Ricondotta sull'argomento dal Tribunale, dopo una digressione, Y cambia nuovamente versione, reiterando ciò che aveva rappresentato al PM, vale a dire di avere subito, fin dalla prima volta, la penetrazione con ortaggi, restando in silenzio, perché il marito la minacciava che altrimenti le avrebbe portato via la figlia: *"non urlavo, subivo subito neanche a pregarlo in ginocchio lui non smetteva ... sono dovuta stare alle sue regole perché se no non era vita cioè ho fatto una vita veramente brutta...non potevi urlare anche*

a pregarlo in ginocchio lui non smetteva... all'inizio non volevo non volevo ma lui insisteva insisteva ...o fai quello che dico io o ti tolgo la bambina ...lui minacciava sempre... sì era una violenza morale non fisica " escludendo ogni tipo di trattenimento.[20]

Dal confuso racconto reso dalla persona offesa alle Forze dell'Ordine in data 10 luglio 2014, emerge invero una violenta costrizione da parte dell'imputato, quando lei si rifiutava di assecondare le sue richieste di avere " *rapporti sessuali più spinti",* iniziate nel 2004 e terminate nel 2006.
In particolare riferiva la B i che l'imputato, la sera (e non di mattina come costantemente affermato in dibattimento), mentre la bambina dormiva, dopo averla trascinata in cucina tenendola per i capelli, le introduceva *"nella vagina della frutta e della verdura ",* ripetendole *"ti ho preso dalla strada e quindi devi fare quello che dico io ".*
Aggiungeva la dichiarante che, infine lei " *sottostava "* per evitare di essere picchiata, senza questa volta fare alcun riferimento a eventuali minacce da parte dell'imputato di separarla dalla figlia.
Inoltre, durante le indagini Y dichiarò che gli abusi avvenivano *"tutte le sere "* per due anni, fino a che lei non si era " *ribellata e quando lui voleva ripetere certe pratiche gli diceva che la bimba poteva svegliarsi e così desisteva".*
Sempre stando al contenuto delle sommarie informazioni rese dalla B , nel 2012, a sei anni di distanza, sarebbero riprese *"le richieste"* da parte di B di ottenere da lei *"certi tipi di prestazioni sessuali che non voleva più concedergli";* la donna aggiungeva che, nel timore di essere violentata nel sonno, prese l'abitudine di andare a dormire con la figlia chiudendo a chiave la porta della camera da letto.
Emerge ancora che S , in reazione al suo rifiuto, rincarò la dose di insulti e minacce verso di lei: *"ero sottoposta tutti i giorni a continui insulti ... a subire un continuo stato vessatorio e di umiliazioni ".*

In dibattimento, la B è stata poi richiesta di precisare gli altri *"atti di violenza fisica e psicologica "* contestati all'imputato sub 1), e che - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbero consistiti in ingiurie, minacce e talvolta percosse.
Proseguendo nella sua caotica e frammentaria testimonianza, la donna descrive un episodio neppure contestato a E , che colloca nel 2004, in concomitanza con l'inizio delle presunte violenze sessuali.
O: riferisce Y che non appena il marito *"si era lasciato andare a tutte diciamo le sue*
cattiverie ", aveva deciso di lasciarlo, portando con se la figlia; S , però, vedendola prendere i suoi effetti personali, puntò una pistola alla tempia di S dicendo *"adesso te ne puoi andare "* facendole abbandonare ogni proposito di fuga.
Y ha precisato che, in quell'occasione, l'uomo era talmente infuriato che *"per calmarlo "* fu necessario l'intervento della madre e del cognato. [21]
Emerge dalla deposizione dibattimentale della donna che, da quel momento, S< iniziò a minacciarla *"molto spesso, se non tutti i giorni*[22] alla solita maniera, ripetendole: " *se*

non fai questo chiamo gli assistenti sociali, ti tolgo la figlia".
E , oltretutto, dopo averla sposata, ritornava spesso a casa ubriaco, diventando *"più violento "* per l'effetto dell'alcool; la teste aggiunge, invero solo a seguito di precisa domanda del Tribunale sul punto, che, soprattutto quando beveva troppo, l'uomo era solito percuoterla con calci e pugni : *« ...tirava calci...uhm...dovevi andare a letto quando voleva lui ...come voleva lui ...schiaffi no ...pugni sì' dietro la schiena...soprattutto quando esagerava a bere »* [23]

Richiesta dal PM di ripercorrere il primo episodio di aggressione fisica in data 23 marzo 2006 che si contesta all'imputato, Y riferisce che S ' , mentre lei cercava di impedirgli di uscire con il solito amico per andare al bar, l'aveva aggredita sulle scale del box, in presenza della bambina; in particolare l'uomo le aveva afferrato *« il collo come se dovesse spezzarlo".*
"Stava uscendo con un suo amico ...gli ho detto no...Sapevo cosa subivo quando rientrava a casa lui mi ha preso per il collo mi ricordo come oggi lesioni sulla schiena di nuovo io ho preso mia figlia e sono scappata dalla vicina".[24]
Emerge che la B , riuscita a liberarsi (la donna non spiega come) aveva preso S; con se, cercando aiuto dalla vicina di casa, che però si tirò indietro per timore di essere coinvolta nelle beghe familiari ; infine Y si recò a casa di un'amica, tale P ' . che la fece portare in ospedale dal suo compagno.
La B n, che sostiene di non ricordarsi il cognome della donna « *perchè non abita più da tempo a L* » non indica neppure il nome di battesimo del suo accompagnatore, che pure venne trovato insieme a lei e a S dai CC intervenuti nella villeta di L alle ore 21.50; e ciò sebbene la succitata annotazione di servizio in data 24 marzo 2006 dia atto che costui addirittura si offrì di ospitare madre e figlia per quella notte.
Invero la B i nella denuncia querela del 26 marzo 2006, resa a soli due giorni dal fatto, non menziona neppure il coinvolgimento di tale soggetto n il proprio tentativo di impedire al marito di uscire, scatenandone la reazione, limitandosi ad affermare che questi l'aggredì *"dopo l'ennesima discussione ",* stringendole il collo e gridandole *« ti ammazzo non hai via di scampo ».*
Sempre stando al racconto reso dalla persona offesa alle FFOO di M , B: non la strangolò
solo perchè la figlioletta, in lacrime, l'aveva supplicato di lasciarla andare.
Anche il comportamento tenuto dalla vicina di casa R , viene ricostruito nella prima denuncia sporta dalla B: in modo assai differente, ovvero che la donna le prestò *"le prime cure ",* offrendole il proprio telefono, per contattare *« un 'amica »;* fu quest'ultima ad accompagnarla al vicino ospedale di M >; neppure in quell'occasione vennero fornite le generalità della signora o qualche elemento utile a identificarla.
Invero R I i, assunta a Si 'il dichiarava ai CC che la persona offesa,
finché si trattenne nella sua abitazione, non effettuò alcuna telefonata.
Nelle dichiarazioni assunte in sede di indagine, il 10 luglio 2014, Y , pur confermando di essere stata aggredita dal marito perché voleva impedirgli di andare al bar, ricostruì in

maniera differente la dinamica della sua condotta; in particolare la donna raccontò che S _ , dopo averla afferrata per il collo « *causandole varie escoriazioni »,* la spinse contro il muro e la colpì alla schiena con un calcio. Oltretutto Y collocava quella stessa sera, al suo rientro a casa, dopo le dimissioni dal PS, la
minaccia di B di uccidere la figlia con la pistola, perché aveva intuito la sua intenzione di lasciarlo giacché stava facendo i bagagli.
È appena il caso di sottolineare che la B , nella denuncia del 24 marzo 2006, sostenne invece che in casa non c'erano più armi, perché il marito si era disfatto dei *"quindici fucili e una pistola che deteneva regolarmente*
Le contraddizioni della B sulla collocazione spazio temporale della presunta minaccia di F di sparare in testa a S per impedire alla moglie di lasciarlo, insinuano ulteriori dubbi sulla genuinità del suo narrato.

Ripercorrendo in dibattimento la seconda aggressione contestata a B: , in date
Y ha riferito che la figlia, all'epoca undicenne, *"odiava"* lavarsi e anche quel giorno si era rifiutata di farlo; risultati vani i suoi ripetuti tentativi di convincerla a parole, portò di peso nella doccia la ragazzina, e per vincerne la resistenza le diede *"uno scappellotto ".*
Incalzata dal difensore dell'imputato, nega di essere avvezza a percuotere la figlioletta, dichiarando che quella fu l'unica occasione in cui le *« mise le mani addosso »* e che S non urlò certo per la violenza del colpo, ma per evitare la doccia.
Emerge che Bi , dalla stanza accanto, era sopraggiunto alle sue spalle e aveva preso ò per il collo, come aveva già fatto otto anni prima, muovendoglielo avanti e indietro; lei, per difendersi si era accucciata, ma l'uomo si era aggrappato alla sua schiena : « *Mia figlia di anni è diventata una signorina e non amava molto l'acqua ...io l'ho presi, l'ho messa in doccia, non voleva ...in quel punto li tirai uno scappellotto. da dietro mi viene e mi prende per il collo di nuovo, ma mandandomi il mio collo avanti e indietro siccome mi sono accucciata si è aggrappato alla mia schiena ».*
Per comprendere il tenore confuso delle dichiarazioni della persona offesa, che non riesce a offrire un racconto chiaro e lineare, continuando a dire una cosa e poi il suo esatto contrario, appare utile riportare un brevissimo stralcio che denota il continuo sforzo della Pubblica Accusa e del Tribunale per riuscire a ottenere da Y : qualche informazione più precisa:

Pm: *Ma cosa ha fatto poi ?*

E .*: Ho chiamato la mia amica.*

PM: *No dico lui si è aggrappato alla schiena, ha fatto qualcos'altro ?*

] : no siccome mia figlia gli diceva « Ti prego non toccare la mia mamma «

PM: Ma *in quella circostanza l'ha picchiata ? Le ha tirato dei pugni ?*

E i: *Si, si*

PM: *Ci Dica*

E _ i: *in primis mi ha preso ...stavo spiegando prima ... piegandomi il mio collo in avanti poi indietro ... io per difendermi mi sono accucciata ...*

Presidente: *Si, ma il PM diceva: l'ha picchiata, a parte questo, l ' ha picchiata ? Sberle, calci, pugni ?*

E i: *No*

Dopo tali affermazioni, a seguito di contestazione della Pubblica Accusa, conferma quanto riferito nella denuncia querela in data 16 giugno 2014, ovvero che il marito da tergo l'aveva aggredita sferrandole dei pugni alla schiena e poi 1' afferrò per il collo "*sollevandola da terra",* procurandole le lesioni accertate dai sanitari. [25]
Invero, neppure in sede di 5 la B _ denunciò di essere stata percossa dal marito, dichiarando che l'uomo, sorprendendola alle spalle mentre lei era protesa verso S , per separarle le aveva graffiato la schiena: *" E ' mi ha preso per il collo, mentre ero chinata in doccia, e mi ha strattonata prima in avanti che indietro ma io riuscivo a liberarmi e ho messo la testa vicino a mia figlia ma lui mi ha graffiato la schiena nel tentativo di afferrarmi ".*
Venendo a raccontare ciò che accadde in seguito, la B ha riferito di avere subito telefonato all'amica M t R . F • costei, dopo averla fatta visitare al PS di V , accompagnò lei e S: nel proprio appartamento, a C , ospitandole *« due o tre giorni ".*
Invero in sede di denuncia querela la B affermò invece di essersi trattenuta a casa della I insieme a 5 un'unica notte, specificando di avere preso una distanza da 5 - perché *"preoccupata di altre azioni "* da parte sua.
Si noti che la circostanza viene riportata in modo ancora diverso dalla F >, la quale afferma di avere ospitato le due donne un'intera settimana. Inoltre Y :, descrivendo alla conoscente la dinamica della recente aggressione subita dal marito, raccontò che questi l'aveva afferrata alle spalle, con forza e scaraventata contro la parete, accusandola, ingiustamente, di avere picchiato la bambina. 26

Y : racconta che non appena aveva lasciato l'appartamento della F , il marito l'accolse a casa con una minaccia di morte " *bene bene sei arrivata... adesso sollevo le piastrelle del pavimento e ti sotterro dentro "*[27], riportando al Tribunale una frase intimidatoria mai riferita agli agenti di PG, che pure avrebbe dovuto rimanerle maggiormente impressa nella memoria per la gravità dell'intimidazione.
La E ha poi faticosamente ricostruito in dibattimento ciò che accadde il 14 giugno 2014, ripercorso nella denuncia querela presentata il 16 giugno 2016 che diede origine alle indagini, incorrendo in evidenti incogruenze su elementi fondamentali della vicenda.

Dalla testimonianza della donna emerge che quel giorno S si era rifiutato di aprire la porta a lei e a S , di ritorno dalla piscina, e dopo avere suonato più volte il campanello, dovette chiamare le FFOO perchè le facessero entrare.
Non appena i CC si allontanarono, l'uomo la minacciò *"quando finisce tutto metterò una maschera che ti concerò che neanche l'ospedale ti riconosce ". [26][27][28]*
Solo a seguito di contestazione della pubblica accusa, conferma ciò che riferì al riguardo in sede di denuncia querela, vale a dire che il marito, mentre stava uscendo dalla dimora coniugale, le disse qualcosa di ben diverso, ovvero che non avrebbe più dovuto mettere piede in casa perché l'avrebbe preso a calci nel sedere : *« si è così confermo ».[29]*
Sia al PM , sia al patrono dell'imputato, interessati a chiarire il particolare se Y avesse avuto con sé le chiavi della porta d'ingresso quando allertò le FFOO, questa risponde di esserne stata sprovvista perché il marito gliele tolse quando " *aveva chiesto la separazione "* ; a seguito di ulteriori domande delle parti sul punto, dichiara di non ricordarsi quando ciò era avvenuto: *"'no non le avevo le chiavi ...adesso non me lo ricordo ...le date purtroppo non me le ricordo"'.[30]*
Invero, le dichiarazioni di Y in epoca più prossima ai fatti stridono con la sua testimonianza dibattimentale, dando atto che la donna chiese aiuto alle Forze dell'Ordine perché aveva paura del marito, e non per poter rientrare in casa, da dove anzi era appena uscita, a seguito delle sue minacce, dunque ammettendo implicitamente la disponibilità della chiavi.
Difatti, nella citata denuncia querela del 16 giugno 2014, la persona offesa specificò: *" sabato 14 giugno corrente, S m'invitava ad abbandonare quanto prima quella casa altrimenti mi avrebbe*
cacciato con la forza... anzi diceva se non te ne vai da questa casa ti prendo a calci nel sedere e ti caccio ...intimazione per la quale richiedevo l'intevento dei Carabinieri".
Pure a F M ' . R , cui telefonò prima di allertare i CC, la persona offesa raccontò di essere senza le chiavi di casa.[31]
Dal verbale di sommarie informazioni testimoniali del 10 luglio 2014, oltretutto risulta che S , non appena uscita dalla piscina, si recò al parco con un'altra signora, anticipando la madre che era passata da casa, a lasciare i borsoni dei costumi e cambiarsi d'abito:" *io ero in piscina ...con la figlia... lei voleva andare al parco ...la lasciavo con un'amica e andavo a casa per cambiarmi... giunta a casa trovavo mio marito S ' che mentre uscivo mi ha detto che non dovevo più rimettere piede in casa perché mi avrebbe preso a calci nel culo.... Allora ho chiamato i CC ".*
Da ultimo si osserva che, ancora in sede di SIT, Y dichiarò come la minaccia di cambiarle i connotati a forza di botte, dopo essersi travisato, venne pronunciata da B il 6 luglio 2014, approfittando dell'assenza di S , che era appena partita per le vacanze in un campo estivo !

Richiesta dalla Pubblica Accusa di indicare nello specifico altre condotte vessatorie poste in essere da B nei suoi confronti durante la loro convivenza, *(sono avvenuti altri episodi che lei*

ricorda, che vuole raccontare?)[32] Y ha proseguito il suo confuso racconto, dichiarando genericamente di avere subito dal coniuge *« tante umiliazioni ».*
Richiama un episodio che sarebbe accaduto nella villetta di Liscate, al cospetto dell'amica parrucchiera Mi G , che le stava acconciando i capelli ; stando a quanto riferito dalla persona offesa, S ' i, indispettito perchè avrebbe dovuto pagare la donna, la minacciò che la prossima volta l'avrebbe buttata fuori di casa.
Tutto ciò sebbene poco prima, si fosse dichiarato d'accordo nel riceverla a casa pur di risparmiare sul prezzo *'A perchè io tante volte gli chiedevo... non avendo un lavoro... per risparmiare... posso fare i capelli... Prima mi diceva di sì...poi davanti alla mia amica umiliandomi mi diceva ... la prossima volta la sbatto fuori di casa ».* [33]
Sebbene la B abbia attribuito a tale condotta del marito l'intento di mortificarla e avvilirla, l'episodio comunque poco significativo, non viene neppure menzionato dalla M
A seguito di domanda del Pubblico Ministero di precisare la natura delle " *ingiurie e frasi offensive"*che - stando alle sue dichiarazioni in sede di indagine, le sarebbero state continuamente rivolte dall'imputato - Y ripete che l'uomo era solito apostrofarla " *albanese di merda",* dicendole " *ti ho sposato solo per ... comandarti come dico io ...tu devi fare quello che dico io* "e che lei " *non aveva voce in capitolo ».*[34]
La B nella sua prima denuncia, ricollegando sempre alla nascita di S le prime manifestazione di aggressività da parte dell'imputato, consistite in *"insulti e minacce per i più futili motivi",* sottolineava le lamentele del marito circa la sua inadeguatezza nella gestione della neonata:" *anche dicendo che non ero in grado di accudire la bambina in quanto piangeva e lui non riusciva a dormire"*[35].
Quale esempio delle offese e minacce pressocchè quotidiane del coniuge nei suoi confronti, la persona offesa riportava poi una sua frase ricorrente: *"albanese di merda, ti ho tolto dalla strada dove facevi la puttana, ti scopo tua madre e tua sorella in tutte le posizioni, tu non hai alcun diritto sulla casa perché è mia ".*
Già all'epoca la donna appariva confusa, rappresentando da una parte di avere fino a quel momento sopportato tutte le vessazioni *"in silenzio per il bene della bambina ",* e dall'altra di essersi già rivolta *"ai Carabinieri in due occasioni",* a seguito delle minacce del marito di ammazzare entrambe, se lei lo avesse lasciato.
Y dichiarava che, grazie all'intervento degli stessi operanti (di cui non c'e' alcuna traccia nel fascicolo) il marito provvide a *"portare via le armi "* che deteneva all'interno della dimora coniugale. La querelante riferiva poi che la tensione tra lei e il coniuge nel tempo, *"si era ulteriormente aggravata "* senza però fornire alcun dettaglio al riguardo, fino alla presunta aggressione del 23 marzo 2006.
Nella seconda denuncia in data 16 giugno 2014, la B affermava, ancora del tutto genericamente, che *"da tempo la conduzione della vita coniugale"* con l'imputato era *"burrascosa perché spesso avvenivano tra loro scontri per incompatibilità caratteriali e per cose futili ",* e che per tali motivi nel 2006 durante uno di tali scontri il marito l'aveva aggredita.
In sede di sommarie informazioni testimoniali, la donna, ricollegava l'inizio *"dei litigi per futili motivi"* con il marito, quando S aveva compiuto sei anni, a seguito della sua

ribellione alle richieste di prestazioni sessuali inusuali da parte dell'uomo.
In quella sede, venendo a descrivere le presunte vessazioni poste in essere dal coniuge a suo danno, precisò che anche per un semplice ritardo, l'uomo iniziava a gridare " *sei una puttana, albanese di merda, se rientri tardi ti picchio* ", e spesso le lanciava addosso la prima cosa che trovava, o ancor peggio, la picchiava, soprattutto quando aveva bevuto troppo alcool.
La donna precisò anche che dopo il 2006 e fino al maggio 2014, non accaddero più *"episodi di violenza fisica",* pur permanendo *"la sua situazione di violenza psicologica con litigi e atti vessatori, per cose futili e per questioni sessuali*

Venendo a delineare i rapporti tra S e l'imputato, nel corso del suo esame dibattimentale, la testimone ha riferito che dapprincipio i due andavano d'accordo *"all'inizio bene, benissimo ",* ma con il passare del tempo, la bambina vedendola soffrire, prese a *" non sopportarlo più",* incoraggiandola a lasciarlo.[36]
La teste ripercore poi due specifici episodi di violenza fisica posti in essere da B . nei confronti
della figlia, il primo quando S aveva circa dieci anni, e l'imputato, sentendosi apostrofare dalla figlia *" bastardo "* l'aveva *"picchiata da morire "* con la cintura dei pantaloni.
Era poi accaduto che una sera, nell'ultimo periodo della convivenza con l'imputato, mentre lei si trovava al lavoro, distante da casa, la figlia le telefonò dicendole di essere stata aggredita dal padre; emergeva che questi, in reazione alla semplice richiesta della figlia di poter andare da Mc Donald's, le aveva sferrato un colpo alla schiena così forte da lasciarla senza fiato, minacciandola che l'avrebbe portata dagli Assistenti Sociali.
La teste afferma che da quella volta, preoccupata di ciò che sarebbe potuto *"succedere in casa " [37]*mentre lei era lontana, rimase *"con l'anima in pena"* durante tutto l'orario di lavoro.
Con riferimento alle accuse mosse all'imputato - cui si contestano fra l'altro specifiche minacce nei confronti della figlia minore, causandole penose condizioni di vita - richiesta dal PM se B avesse mai minacciato S , la B ha riferito che questi lo faceva *«continuamente »,* manifestando alla ragazzina la propria volontà di coinvolgere le istituzioni per *" fare andare via quella troia »,* impegnandosi ad assumere una *baby-sitter* perché badasse a lei e una cameriera per tenere in ordine la casa.[38]
Si osserva che la B nelle sue precedenti dichiarazioni alle FFOO riportò frasi di ben altro tenore da parte del marito nei confronti di S i, di inequivocabile contenuto intimidatorio, mentre non fece alcun riferimento a violenze fisiche perpetrate dal coniuge su di lei.
Nella denuncia del giugno 2014, rappresentò che la ragazzina viveva nella costante preoccupazione dell'imminente intervento delle istituzioni, prospettatole dal padre *"per non vederla più";* secondo la querelante S i piangeva in continuazione e non voleva " *assolutamente restare "* con il genitore. Anche in sede di sommarie informazioni testimoniali, a seguito di precisa domanda degli operanti, la teste, ribadiva che nei confronti di S ., l'imputato *"non aveva usato violenza fisica, ma piuttosto psicologica",*

perché la minacciava continuamente che l'avrebbe inviata in una casa famiglia, con affidamento ai Servizi Sociali.

Meritano un cenno alcune dichiarazioni della B i circa il menagè familiare, in particolare la gestione del denaro da parte di B ., unico percettore di reddito fino al gennaio 2014, e che sebbene non richiamate nel decreto di rinvio a giudizio, sono state oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
La donna, rappresentando la propria condizione di totale sottomissione al marito e privazione economica, dipinge S ' > come un soggetto dispotico e intransigente, che la trattava alla stregua di una cameriera, asservendola alle sue esigenze senza mai coinvolgerla nella gestione della casa, evitando di darle persino il denaro necessario per piccole spese personali.
Emerge che le amiche della persona offesa, pur senza che lei dicesse niente, avevano compreso la difficile situazione, e oltre a regalarle i loro indumenti dismessi, le offrivano il caffè.
Quando poi finalmente Y : trovò un'occupazione, per tutti i mesi in cui il datore di lavoro le corrispose lo stipendio in denaro contante, l'imputato glielo requisì per pagare le spese di gestione della villetta: « *all'epoca non lavoravo io non avevo voce in capitolo in quella casa ero come una schiava ... lavare lui, stirare lui fare da mangiare come voleva lui in quelli orari che voleva lui perchè se no erano urlate che sentivano anche i vicini perchè alle 7 30 dovevi essere a tavola come un orologio svizzero ...con le amiche stavamo a bere un caffè e me lo offrivano loro..senza dirmi niente per non farmi stare ancora più male ... ho iniziato a lavorare 4 mesi prima della separazione, ma mi prendeva tutti i soldi, non mi lasciava neppure 5 euro. Io non avevo un conto corrente all'inizio il mio datore di lavoro mi dava i soldi in contanti e lui mi prendeva tutto. « Prima della separazione non ho mai fatto la spesa ... provvedeva lui, io non sapevo neppure come vivevamo perchè non mi metteva al corrente di niente.... Dopo la separazione mi ha aiutato la mia amica M F > a farmi*
vedere come si faceva la spesa tanto che io non sapevo neanche il costo dei Lines che usiamo noi donne.... non potevo nemmeno scegliere la marca... Una mia amica la G dava sia a me da vestire che a mia figlia i vestiti smessi da sua figlia, B ' era tutto contento perché così avrebbe risparmiato le mie amiche non mi hanno mai chiesto niente ma capivano, capivano ». [39]

Risultano però in atti, prodotte dalla difesa dell'imputato, alcune fotografie che ritraggono Y e la figlia in vacanza, in Egitto, ove la stessa persona offesa ha confermato di essersi recata per due anni, in estate, pur cercando di attribuire una valenza negativa al comportamento del marito, contestandogli di avere deciso lui dove andare senza neppure consultarla.
Sempre con riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio, emerge che il nucleo familiare trascorreva ogni estate alcuni giorni nella casa della madre dell'imputato, in Calabria, al mare.

Incalzata dal difensore, dopo averlo inizialmente negato, Y ammette che il marito in occasione della nascita della loro figlia, le aprì un conto corrente, mettendole a disposizione una carta di credito per le spese personali di entrambe. La carta di credito le venne rubata poco prima della partenza pelle vacanze, senza che lei neppure se ne accorgesse, dando l'opportunità ai ladri di effettuare consistenti prelievi : *«non ho mai avuto una carta di credito si ...aspetti...poi...adesso mi ricordo ehm ...siccome siamo andati in ferie ... «* [40].
La persona offesa sottolinea come B , dopo quei fatti, chiuse il conto definitivamente, accusandola di non essere in grado nemmeno di « *gestire le sue cose »*.
(per migliori precisazioni cfr. anche dichiarazioni imputato, infra).

Ritiene il Tribunale che la testimonianza dibattimentale di Y B non rispetti i canoni di necessaria logicità e coerenza intrinseca, risultando invero poco credibile.
Con riferimento agli abusi sessuali, Y , a distanza di pochi minuti, rende racconti nettamente contrastanti: dapprima sostiene di essersi sottomessa all'uomo senza profferire parola temendo ritorsioni, poi di avergli opposto una strenua resistenza, *"con ipiedi e con le mani"-,* infine esclude anche il trattenimento per i capelli, in precedenza descritto alle FFOO.
Suscita perplessità e può essere indice di scarsa genuinità la circostanza che una donna, dopo essere riuscita a confidare episodi così gravi di violenza sessuale, non sia più in grado di ricostruirli con chiarezza e anzi continui ripetutamente ad affermare e negare le stesse cose.
Nel caso di Y i non si tratta di una donna traumatizzata che, dopo una difficile rivelazione, non riesce più ad aprirsi, ma di una persona che più volte ha modificato la versione dello stesso fatto senza giustificare in alcun modo tali contraddizioni.
In proposito si deve considerare che, come noto, se nelle vittime di esperienze traumatiche come quelle derivanti da abusi sessuali, la rievocazione del ricordo può essere graduale e può non riemergere subito alla mente la successione degli eventi subiti in modo chiaro e limpido, è anche vero che la B in udienza, in un momento ancor più distante dai fatti in cui oramai si dovrebbe essere completata la rievocazione e cristallizzato il ricordo, è stata piuttosto imprecisa, rettificando più volte versione a seconda delle domande dell'interlocutore e senza spiegare il motivo delle continue variazioni del racconto.
Dunque, sembra di assistere più che al racconto di un ricordo che emerge con gradualità, al malriuscito tentativo di sopperire, con risposte adesive, alle domande degli interlocutori, per riempire gli spazi vuoti di un racconto lacunoso e generico.
Lascia ulteriormente perplessi l'affermazione della B _ di avere continuato a consumare rapporti sessuali *" normali "* consenzienti con quello stesso uomo che appena prima l'aveva abusata.
La mancanza da parte di Y di qualsiasi emozione, insinua ulteriori dubbi in ordine alla genuinità
e alla spontaneità del narrato.

Anche descrivendo le altre condotte contestate a B i, in dibattimento la donna ha più volte rettificato, addirittura ribaltato le dichiarazioni rese alle FFOO, omettendo strumentalmente di riferire eventuali circostanze favorevoli all'imputato.
Sia sulla ricostruzione delle due aggressioni fisiche riportate nel capo di imputazione, sia sulla collocazione delle più gravi minacce che sarebbero state pronunciate da B , ivi compresa quella di morte a S i, con la pistola - che ricorre spesso nelle dichiarazioni della querelante anche in sede di indagini, sebbene non contestata - la B è apparsa estremamente confusa, fornendo spesso risposte inconferenti.

Adombra ulteriormente la credibilità della B , quanto emerso attraverso l'ascolto della registrazione del suo diverbio con il marito in data 14 giugno 2014, occasionato dalla lettera con cui l'uomo, per il tramite del proprio legale, le preannunciava la notifica del ricorso per la separazione.[41]Nella missiva, S ' , comunicava alla consorte anche la propria decisione di vendere la casa coniugale e, con il ricavato, prendere in affitto due appartamenti a Liscate, uno per sè e l'altro per lei e la loro figlia, accollandosi tutte le spese.
Durante la discussione, in cui pure S interviene schierandosi in favore di Y: :, costei, oltre a ricoprire di insulti B ' i, lo minaccia apertamente di denunciarlo se non avesse « *patteggiato con lei »* rinunciando al suo progetto.
In dibattimento, la donna cerca di giustificarsi sostenendo che pronunciò tale frase intimidatoria in un momento di rabbia [42], in reazione alle offese rivoltele poco prima dal coniuge, e che questi aveva astutamente eliminato dalla registrazione, offrendo al Tribunale solo gli stralci del dialogo a lui favorevoli, « *« non lo so, era un momento di rabbia, uno sfogo ... » [43] »Ero arrabbiata perchè il signor E quando ha messo quella registrazione perchè non ha fatto sentire anche cosa diceva prima ?» [44]*
Stando sempre al racconto dibattimentale della B _ , anche S i nell'aprile 2014, confidandole di avere controllato il telefonino del padre, le confermò che questi registrava le discussioni con lei, ma *"'solo nei momenti in cui si sentiva la sua voce* [45] (per migliori precisazioni cfr. testimonianza S B).

Ora, non è qui il caso di soffermarci su tutte le contraddizioni che costellano, anche su questo specifico passaggio, la testimonianza della B _ , la quale, anche rispetto all'evidenza di una prova documentale, continua come è solita fare, a negare e ad affermare la stessa cosa.[46].
Va però evidenziato come la donna, nel tentativo di convincere di non avere avuto alcuna intenzione di denunciare veramente il marito, affermi addirittura che quando lo minacciò *« la denuncia era già partita ».*
A seguito dell'osservazione del Tribunale, che la querela risulta depositata il 16 giugno (due giorni dopo la registrazione), la B utilizza la scusa che accampa quando non sa più cosa rispondere *« adesso non me le ricordo le date ».[47]*

Si osserva come la donna,nel corso della discussione con il marito utilizzi correttamente espressioni quali « *patteggiare »* e riveli di conoscere i termini di presentazione della denuncia querela (*adesso ho 90 giorni e ti faccio partire la denuncia* »), sebbene in dibattimento abbia a più riprese affermato di « *non conoscere le leggi».*

Neppure la testimonianza dibattimentale dell'altra parte civile costituita, la sedicenne S B , supera positivamente il vaglio critico in ordine alla credibilità oggettiva della dichiarante e alla linearità e logicità intrinseca di quanto raccontato.[48]
Invero, la deposizione della minore non appare convincente, quando ricostruisce i fatti che coinvolgono più direttamente la madre, di cui ha cercato di tracciare un ritratto positivo, screditando invece il padre.

Orbene, la giovane **B .8** , che con il suo eloquio spigliato è apparsa pienamente in grado
di rendere testimonianza,[49] esordisce riferendo di essere " *dispiaciuta "* soprattutto per i fatti accaduti a casa negli ultimi mesi del 2014, prima della cessazione della convivenza con il padre, caratterizzati da frequenti discussioni tra i genitori.
Con specifico riferimento al capo di imputazione sub 1), venendo a delineare i propri rapporti con l'imputato, S ricorda che, intorno agli undici anni di età, aveva attraversato un periodo in cui era disubbidiente e si rivolgeva in malo modo ai genitori " *rispondeva tanto tanto proprio non si conteneva "* e questi talvolta la *" sculacciavano*
Col procedere delle domande, la parte civile ammette che la madre le tirava i capelli, cercando di minimizzare la violenza delle percosse e motivandole con il proprio pessimo comportamento: *"portavo la mia mamma all'esasperazione... ogni tanto mi tirava i capelli o mi dava un sculacciata"[50]*®.
Emerge che una sera, come accadeva spesso, S e la madre stavano bisticciando e il padre era intervenuto in difesa della moglie; S . gli disse *"stai zitto sei uno stronzo "* e lui la percosse, dandole *" una cinghiata"* sulla coscia che le lasciò *" un segno tanto".[51]*
Sara dunque ridimensiona il fatto descritto dalla f in dibattimento, e non fa alcun cenno ad altri eventi del genere, specificamente il violento pugno alla schiena portato dalla donna all'attenzione del Tribunale.
La minorenne riferisce poi di avere assistito *"solo due volte"* a *"violenze fisiche"* da parte dell'imputato nei confronti della moglie, nel corso di tutta la loro convivenza, ovvero l'episodio accaduto nella doccia nel 2014 e un altro, che colloca molti anni addietro, ma che le *"è rimasto impresso "* anche se *"era molto piccola ".*
Quanto all'aggressione più risalente, la ragazzina sostiene di rammentare molto bene che il padre *"strinse la madre al collo con le mani* che entrambe si rifugiarono dalla vicina, e che dal telefono di quest'ultima la B i si fece venire a prendere da un'amica.[52]
Nulla dice S *t* riguardo alla propria reazione nel vedere la madre in pericolo, sebbene la B ricolleghi alle sue suppliche disperate la desistenza del marito, e che pure avrebbe dovuto

ricordare ben più del dettaglio della telefonata - peraltro riportato dalla B ma negato dalla vicina di casa R ' - facendo sorgere ulteriori perplessità circa la genuinità del narrato.
E' noto invero che solitamente sono i fatti più gravi e maggiormente traumatici a rimanere più impressi nella memoria di chi li subisce, anche se minore.

Neppure la ricostruzione resa dalla parte civile E di ciò che accadde nel maggio 2014, all'interno del bagno, appare genuina.

S racconta che non appena rientrata a casa dal parco per evitare di farsi la doccia, disse alla madre che prima di lavarsi voleva fare merenda, noncurante delle sue insistenze; seguiva una discussione cui interveniva anche il padre, spalleggiandola.

Emerge che i toni fra le due donne si accendevano, e dopo un breve girotondo intorno al tavolo della cucina, S i era entrata nel bagno con l'intento di chiudersi a chiave, ma la madre riuscì a raggiungerla e a spingerla nel box doccia.
Le due donne si erano accapigliate; S . aveva urlato facendo accorrere il padre, che comunque - stando al racconto della ragazzina - arrivò quando oramai la situazione si era calmata; l'uomo, dopo avere sferrato due pugni sulla schiena della madre, la spostò con forza : " *non volevo farmi la doccia, Perché mia mamma mi voleva prendere...e infilarmi nella doccia, non riuscendo a prendermi, io sono corsa in bagno, e dal bagno mi sono infilata dentro... la doccia. Mia mamma mi ha detto: "Adesso mi stai facendo arrabbiare, sono due ore che te lo sto dicendo di fare la doccia, se non entri, adesso mi arrabbio ". Nel momento in cui mia mamma si stava avvicinando, che stava urlando, giustamente, io le ho tirato un calcio, per farla spostare. Mia mamma, allora a quel punto mi ha tirato una ciocca di capelli, non tanto con forza, dicendomi: "Adesso la smetti, perché sennò ti arriva una sberla ". Nel momento in cui mi ha detto questa frase, io le ho detto: "A me non me ne frega niente, puoi anche uscire, che poi tanto la doccia non me la faccio lo stesso ". A quel punto, dopo vari volte che gli stavo rispondendo già da prima, mi ha tirato una sberla, abbastanza forte, non lo nego. Nel momento in cui mi ha tirato la sberla, io ho urlato, ma non perché mi stesse massacrando, semplicemente perché sapevo che quando magari interveniva mio padre, io svicolavo comunque la doccia, non la facevo lo stesso. Invece no, mio padre, quando mia madre mi stava puntando il dito, mia madre era fuori dalla doccia, io ero all'interno, mia mamma mi diceva: "Poi puzzi, ti prendono in giro tutti, non mi fare arrabbiare ", mio padre è intervenuto, questa facciamo finta sia la schiena di mia mamma, ha sferrato due pugni, e l'ha spostata con forza. ..senza vedere la scena,. ha aperto solo la porta, e l'ha spostata di forza, Sì, però mio padre non ha assolutamente visto nessun atto di violenza, ma è intervenuto quando già era finito tutto "*[53].

Nella ripresa audio video della testimonianza di S si osserva come, nel tentativo di descrivere meglio l'azione del padre, la ragazzina mimi una brusca manovra di sollevamento dal basso verso l'alto, attuata dall'aggressore afferrando la vittima in prossimità dei fianchi, con le dita serrate fino a stringersi in un pugno.

Ciononostante, S accompagna tali gesti con le stesse parole utilizzate dalla madre quando nel 2014 denunciò il marito, ovvero che B le aveva "*sferrato pugni alla schiena",* come se si
trattasse ima percossa volontaria, (si veda ripresa audio video della audizione protetta e pag. 9 stenotipie audizione protetta B Si).
Sara poi vorrebbbe fare credere che B si sia scagliato sulla E i quando oramai questa l'aveva lasciata andare, ed era ferma sul bordo del box doccia; se ciò corrispondesse al vero, non si comprende perché ò I : si trovasse ancora accucciata quando S la sorprese alle spalle.
Inoltre, la parte civile, dopo avere premesso che, entrambe le aggressioni dell'imputato alla persona offesa, erano consistite in un afferramento al collo *"principalmente mani al collo ...principalmente quello "*[54] ricostruisce l'episodio più recente senza fare alcun riferimento a tale modalità di condotta. Tali discordanze assumono una particolare valenza inficiando la credibilità della po, a fronte della dimostrata capacità di ricordare perfettamente, durante l'esame protetto, specifici dettagli della vicenda, quali il calcio inferto alla madre per allontanarla e Tammonimento pronunciato dalla donna con il dito puntato contro di lei.[55]
Di modo ché, pare più verosimile che S abbia fornito una versione dei fatti leggermente differente dalla realtà, cosicché il suo narrato presenta caratteristiche di scarsa attendibilità.

Proseguendo nel proprio racconto, S acceima, del tutto genericamente, a continue " *violenze psicologiche* " attuate dal padre nei confronti della madre, utilizzando, malgrado la giovane età, lo stesso termine richiamato nel decreto di rinvio a giudizio e ripetuto dalla B in dibattimento; quando viene richiesta di specificare i comportamenti vessatori dell'uomo, e in particolare eventuali minacce indirizzate alla moglie, la minore ha raccontato che l'imputato, nell'ultimo periodo di convivenza, era solito accusare la donna di essere una prostituta, rinfacciandole che solo grazie a lui aveva potuto rimanere in Italia.
Venendo a delineare il con testo familiare, S ricorda che quando i genitori liti vagano (la ragazzina precisa *"essenzialmente il padre")* la donna gli diceva che *"sarebbe scappata...andata via",* aggiungendo poi che la B i intendeva andarsene insieme a lei.
La stessa S i udì più volte l'imputato minacciare la moglie che, ove si fosse azzardata a portare via con sé la figlia senza il suo permesso, le avrebbe *"tolto l'affidamento ",* oltre a sporgere denuncia.
Da parte sua, la minore si era accorta che il padre, sostanzialmente, ricattava la madre, per evitare che questa lo lasciasse -.*"se te ne vai io tengo la bambina"* ben sapendo di poter fare leva sul forte legame che le univa.
Al riguardo, la minore, dopo avere affermato *"mia madre è e sarà sempre innamorata di me",* sottolinea che la B *i " era sempre presente "* a differenza di B >., che *"non si interessava delle sue esigenze ". [56]*
La ragazzina riferisce che il padre, poco prima della separazione, la incoraggiava a *"lasciare andare via "* la madre, rassicurandola che avrebbe assunto una domestica per

badare a lei e alla casa.
Non emerge dalle dichiarazioni della giovane alcun intento da parte dell'uomo di allontanare la moglie attraverso le istituzioni, come invece asserito dalla B ; traspare piuttosto nell'imputato la preoccupazione di assicurare a Sara cure adeguate, anche in mancanza della figura materna.[57]

---

[1] invero la donna non rivela il suo passato se non a seguito di espressa domanda del difensore dell'imputato vedi pag. 20 testimonianza B

[2] vedi pag. 21 testimonianza E Y : e pag. 27 B G'

[3] vedi dichiarazioni dibattimentali E ■ ■■■(- M' , nonché verbale di SIT

[4] vedi certificato in atti

[5] vedi annotazione di servizio dell'Aliquota Radiomobile Compagnia di Cassano D'Adda del 24.3. 2006, in ati

[6] la teste F V R ' i racconta di avere saputo dallo stesso B "" che l'uomo nel 2014 non lavorava più e non percepiva alcun reddito

[7] vedi verbale di rinuncia al diritto di querela redatto ai sensi dell'art. 339 cpp del 5 maggi 2014, in atti

[8] vedi trascrizione conversazione e dispositivo USB in atti

[9] vedi annotazione di servizio della PG in data 14 giugno 2016, in atti

[10] vedi pag.24 testimonianza B

[11] vedi pag. 6 testimonianza E ì :

[12] in un contesto di maltrattamenti quale quello risultante dalla prospettazione accusatoria, le condotte di abuso sessuale dell'agente vengono ricomprese tra le manifestazioni del suo atteggiamento prevaricatorio in pregiudizio della vittima in qualunque ambito della loro relazione personale

[13] vedi pag. 5 testimonianza E

[14] vedi pag. 6 testimonianza cit.

[15] vedi pag. 6 testimonianza E

[16] vedi pag. 30 testimonianza cit.

[17] vedi pag. 33 testimonianza cit.

[18] vedi pag. 32 testimonianza cit.

[19] vedi pag. 33 testimonianza cit.

[20] vedi pag. 38 testimonianza cit.

[21] vedi pag. 17 testimonianza cit.

[22] vedi pag. 11 testimonianza cit.

[23] vedi pag. 31 testimonianza cit.

[24] vedi pag. 7 testimonianza cit.

[25] vedi pag. 9 testimonianza cit.

[26] vedi pag. 53 testimonianza F‘ > M R

[27] vedi pag. 11 testimonianza cit.

[28] vedi pag. 10 testimonianza B

[29] vedi pag. 13 testimonianza B

[30] vedi pag. 27 testimonianza B

[31] vedi pag. 57 testimonianza F >M R

[32] vedi pag. 8 testimonianza cit.

[33] vedi pag. 8 testimonianza cit.

[34] vedi pag. 11 testimonianza cit.

33 vedi verbale di denuncia - querela della B in data 24.03.2006, in atti

[36] Vedi pag. 11

[37] vedi pag. 13 testimonianza

[38] Vedi pag. 12 testimonianza cit.

[39] vedi pagg. 15-16-17 testimonianza cit.

[40] vedi pag. 25 testimonianza cit.

[41] vedi pag. 22 testimonianza B i dell' 8.5.2018, ove la B . pur dopo averlo inizialmente negato, conferma al patrono dell'imputato di avere ricevuto « una lettera di separazione da parte di Brambilla il 14 giugno 2014

[42] vedi pag. 20 testimonianza cit.

[43] vedi pag. 10 testimonianza B _ 125.9.2018

[44] vedi pag. 8 testimonianza cit.

[45] anche questo riferimento temporale è incerto, in fatti in sede di sommarie informazioni testimoniali la persona offesa collocava tale rivelazione poco
prima dell'asserita aggressione da parte del marito mentre lei stava cercando di obbligare S a lavarsi

[47] vedi pag. 9 testimonianza cit.

[48] in relazione all'età delle parti lese, la valutazione che il giudice è chiamato ad operare, dovrà essere ancora più puntuale e rigorosa rispetto al generico vaglio di credibilità poiché i processi mentali dei bambini e degli adolescenti, più facilmente di quelli degli adulti, possono comportare il rischio di una deformazione dei fatti anche se non condizionati da una patologia.
Più specificamente, a fronte della testimonianza di un minore, occorrerà procedere ad una valutazione particolarmente attenta dei fattori cognitivi specifici come la memoria, la capacità di distinguere la realtà dalla immaginazione, la capacità interpretativa, lo stato mentale ed emozionale, l'abilità linguistica, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, al fine di stabilire se i fatti narrati siano relativi ad episodi realmente accaduti e non siano piuttosto il frutto di una ricostruzione nella quale possano avere colluso fantasie sessuali, conflitti genitoriali, suggestioni o pressioni da parte degli adulti, la paura di abbandono, un intento vendicativo od altro ancora.

[49] la ragazzina, con il suo eloquio disinvolto, è apparsa collaborante, orientata nel tempo e nello spazio né alcuna delle parti del processo ha sollevato dubbi in ordine alla sua capacità di testimoniare o alla sua idoneità a distinguere il reale dalla fantasia.

30 vedi pag. 16 audizione protetta S ,B

[51] vedi pag. 27 audizione protetta Bi ' i S.....

[52] vedi pag. 19 audizione protetta cit.

n3 vedi pagg. 25 e 26 audizione protetta cit.

[54] vedi pag. 10 e 14 audizione protetta cit.

[55] Vedi pagg. 8 e 9 audizione protetta cit.

[56] vedi pag. 31 audizione protetta cit

[57] vedi pag. 6 audizione protetta B ' S

Entrando nei dettagli del rapporto tra i genitori, secondo il racconto della B , l'imputato trattava la moglie "come una cameriera", imponendole di rincasare ogni giorno alle 18.30, perché lui esigeva di cenare entro un'ora; inoltre l'uomo, pur pretendendo che la B non lavorasse per attendere alle faccende domestiche, spettando a lui provvedere ai bisogni della famiglia, era molto restio a concedere alla donna il denaro che le occorreva per le sue spese personali:" *si faceva pregare... bisognava combattere"* e comunque questa doveva dargli ragione degli acquisti, sentendosi spesso fare osservazioni sul prezzo troppo alto della merce.[58]
Sara ha ammesso, invero faticosamente, che il padre "<? *lei non aveva mai fatto mancare niente "* rimarcando che, negli ultimi tempi, l'uomo prestava però una particolare attenzione all'utilizzo dei soldi per gli acquisti non strettamente necessari, ad esempio cercando di risparmiare sull'occorrente per organizzare le sue feste di compleanno con compagni e amichetti, pur senza vietargliele.

Anche con riferimento alle accuse di violenza sessuale contestate all'imputato S ., pur in mancanza di domande al riguardo, fornisce ima personale versione dei fatti, che tradisce il suo tentativo di dare credibilità al narrato della madre.
Emerge dal racconto della minore che questa, fin dalla nascita, aveva sempre diviso il letto matrimoniale con i genitori, ma " *verso le elementari "* il padre si trasferì a dormire in un'altra stanza; la B , per giustificare quel cambiamento, le disse che l'uomo russava troppo, senza però spiegarle come mai, da quel momento, prese anche l'abitudine di tenere la porta della stanza chiusa a chiave, durante la notte.
Da parte sua S i, ribadendo che la madre non le fece alcuna confidenza al riguardo, racconta di avere intuito che *"c 'era qualcosa"'* di strano, perché il padre *"non russava così tanto";* la minore aggiunge di essere giunta alla conclusione che la donna temeva di essere abusata sessualmente nel sonno dal marito, e non - come richiesto espressamente dalla Presidente - che questi potesse ancora metterle le mani intorno al collo.
A fronte di tali dichiarazioni, che non hanno alcuna logica, è ipotizzabile che il funzionamento mentale e il modo espressivo di S siano originate da un'interferenza esterna della madre (etera induzione) o suggestioni e che anche questo racconto sia frutto della volontà di compiacere la predetta figura genitoriale.

Ad analoga conclusione portano anche le dichiarazioni con cui S cerca di far credere che la frase *"adesso ho novanta giorni per farti partire la denuncia e te la facci partire... poi vedremo... già due denunce... devi patteggiare con me"* venne pronunciata dalla B dopo la grave minaccia rivoltale da B *"io dopo la separazione mi metto una maschera ti prendo in un vicolo buio*
con la mazza te ne do tante che neanche l'ospedale ti riconosce", dunque in un contesto di reciprocità, dando anche credito alla tesi della B che la discussione in data 14 giugno, e altre ancora, fosse stata registrata da B omettendo le parti a lui sfavorevoli.
Invero S al riguardo afferma di avere sospettato del padre perché questi, nel corso delle sue discussioni con la moglie, diventava da aggressivo com'era a fin troppo conciliante,

circostanza che l'aveva decisa, anche stavolta del tutto autonomamente, ad andare a spiare il contenuto del suo cellulare.

Avuta la conferma dello strattagemma utilizzato dal padre, iniziò a sua volta a registrare le discussioni fra i genitori nel loro testo integrale, consegnandone copia all'avvocato , registrazioni che purtroppo lei perse cambiando il telefonino.
"Io avevo sentito tutta la litigata, e avevo sentito prima insulti, l'aveva anche minacciata, le aveva detto: "Io dopo la separazione mi metto una maschera, ti prendo in un vicolo buio, con la mazza te ne do tante, che neanche l'Ospedale ti riconosce". Poi diceva: "Vogliamo un accordo, facciamo un accordo... Gli aveva proposto anche di andare in affitto ho verificato sul telefono di papà, e la registrazione iniziava dopo, perché avevo questi dubbi, perché mio padre da... da albanese, di qua e di là, passava a un tono tranquillo, o è bipolare, o sta facendo qualcosa Ho preso il cellulare. Il problema è che io ero presente quando loro parlavano, li sentivo, e mio padre non faceva la registrazione completa Mio padre tagliava, e metteva i pezzi che voleva lui. Iniziava dopo magari la registrazione, dopo che magari gliene aveva dette di cotte e di crude, poi registrava Io però ho registrato fin dall'inizio, quindi quando c'erano gli insulti, e glieli ho dati all'Avvocato , Che poi non so dove siano finiti ormai, queste registrazioni, purtroppo... "[1]

Non è il caso di commentare la coerenza e credibilità dei singoli passaggi delle dichiarazioni di S , anche riguardo la genesi dei suoi controlli sul cellulare dell'imputato; è invece sufficiente rilevare come sia francamente inverosimile che il patrono nominato anche dalla madre di S , non abbia offerto al Tribunale la prova di una così grave minaccia fatta dall'imputato alla sua assistita se davvero ne fosse venuto in possesso.
Ciò porta ad escludere che le registrazioni contenessero minacce o insulti di S i verso la moglie.

Da parte sua, **l'imputato B** , protestandosi innocente, nelle sue **spontanee dichiarazioni** ha negato le accuse che gli sono state contestate, fornendo una più convincente versione dei fatti.
Raccontando la sua vicenda personale con la parte civile B i Y , S i riferisce di avere saputo dalla donna, solo dopo l'inizio della convivenza, che questa - già destinataria di un provvedimento espulsivo e rientrata nel nostro paese clandestinamente - rischiava addirittura il carcere, previsto dalla normativa in vigore per chi, come lei, si prostituiva sulla strada.
Emerge che E , a distanza di neppure un anno dal loro primo incontro, accettò senza esitare di contrarre matrimonio con la B ., non appena saputo che quella era l'unica strada per farla rimanere in Italia.
La circostanza risulta confermata dalla teste B . G , sorella dell'imputato, la quale riferisce che la coppia si sposò in tutta fretta, senza neppure invitare lei e gli altri parenti più stretti, e di avere saputo in seguito che il matrimonio era stato celebrato per regolarizzare la situazione della persona offesa ,[2]

Replicando alle accuse della E di averle lesinato persino i pochi spiccioli destinati alle sigarette, S ' afferma invece " *di essersi prodigato moltissimo"* per tutta la durata della loro convivenza, perché questa si sentisse a proprio agio.
Al riguardo rappresenta di non avere esitato ad addossarsi anche i costi di un'operazione di rinoplastica riduttiva, che consigliò alla moglie non appena si rese conto che" *quella gobba che aveva sul naso le provocava un disagio psicologico, oltre che essere brutta da vedere".*

Si apprende che B ., nel marzo 2002, dopo la nascita di S i, aprì un conto corrente intestato alla donna "corc *tanto di bancomat e carta di credito"* affinchè questa potesse disporre di un fondo per le prime necessità sue e della bambina.
Purtroppo, cinque mesi dopo, proprio a ridosso della partenza per le vacanze estive, Y subì il furto di entrambe le tessere, cui aveva incautamente lasciato appiccicato un *post- it* con l'indicazione del codice PIN, fiuto di cui neppure si accorse, dando ai ladri la possibilità di effettuare un prelievo di circa duemilacinquecento Euro prima che B ' , avvertito dai funzionari della Banca,
congelasse il conto.
L'uomo ammette che, in quell'occasione se la prese con la moglie, sgridandola *"non tanto per il furto.. può succedere a tutti... ma mettere i codici PIN ...mi ero arrabbiato più che altro per quello ".*
61

Stando alle dichiarazioni di S ' si oppose alla riapertura del deposito a suo nome, evidentemente preoccupata della gestione di bancomat e carta di credito, affermando che per il futuro avrebbe chiesto direttamente a lui, di volta in volta, il denaro che le occorreva.
L'imputato all'epoca lavorava al mercato dei fiori, trascorrendo la maggior parte della giornata fuori di casa[3][4], motivo per cui concordò con la B che, in sua assenza avrebbe potuto attingere i soldi direttamente dal suo borsellino: " *i soldi sono lì..il borsellino è lì... se ti serve qualcosa prendilo... se ti serve qualcosa in più prendila ". [5]*

La vicenda della carta di credito risulta confermata anche dalla teste B '[6], e, seppure in un diverso contesto, dalla persona offesa.
5 conferma di essere sempre stato lui a farsi integralmente carico dei bisogni della famiglia, anche dopo la chiusura dell'attività di fiorista, grazie al nuovo incarico di tecnico informatico, cercando *"di non fare mancare niente"*[7] né a S , né a Y , in relazione alle proprie possibilità economiche, che purtroppo con il tempo erano diminuite e nel 2014, dopo la perdita del lavoro, erano " *tutt'altro che floride ".*
In questo contesto, *"di comune accordo e con il suo pieno consenso ",* buona parte dello stipendio percepito dalla B venne utilizzato per coprire le spese di gestione della casa, mentre la donna Qz> tratteneva *"il rimanente, sicuramente non una grossa cifra"*[8] per le piccole spese personali. —
Venendo ad approfondire il proprio rapporto con "Y , l'imputato ha spiegato che tra loro non c'era stato alcun problema fino alla nascita della bambina, allorquando la giovane,

mutando improvvisamente atteggiamento nei suoi confronti, aveva iniziato a perdere il controllo senza motivo.
Solo incidentalmente, per sottolineare che *"non voleva perdere* I ... *ci teneva a quella donna ",* B ' racconta di non avere pensato di lasciare la moglie, neppure quando nel 2005 la propria madre gli riferì di averla sorpresa in spiaggia, in pieno giorno e alla presenza della bambina, mentre si scambiava effusioni con *"un ragazzo molto più giovane di lei"*[9],1',

La circostanza risulta confermata da B G [10] e dalla stessa S. . [11]

Con specifico riferimento alla presunta aggressione che avrebbe posto in essere nei confronti della moglie in data 23 marzo 2006, S racconta che quella sera era nata tra loro una discussione.
In particolare, la B insisteva perché portasse S con sé alla stazione di Milano, a prendere la madre in arrivo dalla Calabria, mentre lui protestava che, così facendo, la bambina sarebbe rimasta alzata fino a tardi, oltretutto esposta al rigore della notte.
S i, pur non negando di avere perso la pazienza e "*scrollato "* la donna tenendola *"per il colletto",* sostiene che questa ebbe una reazione esagerata, iniziando a "*strillare che voleva strozzarla",* coinvolgendo anche la loro vicina di casa, R , la quale ridimensionò subito la portata dell'episodio.
Avvalora il narrato dell'imputato, R E ., la quale conferma che Y B *"al momento non presentava alcun segno al collo... ma era molto agitata piangendo e gridando che il marito la voleva soffocare " .[12]*
L'ulteriore dettaglio della serata fornito da B , il quale afferma di essersi poi recato a Milano, ritornando in paese a notte fonda, spiegherebbe l'esito infruttuoso delle ricerche intraprese dai CC nel bar e nelle strade del paese per rintracciarlo, dopo la segnalazione della B .[13]
Racconta ancora l'imputato, che a distanza di qualche giorno, Y perse di nuovo il controllo; specificamente questa, reagendo a un suo moto di insofferenza di fronte alla ingiunzione di preparare subito il pranzo, iniziò a lanciare in aria tutto quello che le capitava tra le mani, tazze, tazzine e altre suppellettili della cucina, spaccando anche alcune piastrelle del pavimento.
Sergio decise dunque di fare visitare la consorte dal CPS di Gorgonzola, ove le venne diagnosticato un esaurimento post-partum con prescrizione di psicofarmaci: sempre stando al racconto di E ., la cura *"fece effetto "* e la B accorgendosi *"di avere esagerato "* provvide a rimettere la querela nei suoi confronti.[14]
Logica e intrinsecamente credibile la ricostruzione offerta da B di ciò che accadde nella doccia il 4 maggio 2014.
Emerge che quel pomeriggio, S e la madre, appena ritornate dal parco, entrarono in cucina proprio mentre lui stava lavorando al computer, seduto al tavolo; la ragazzina, richiesta dalla madre di andare subito a lavarsi, rispose usando un tono arrogante che prima avrebbe voluto fare merenda con una brioche, provocando la reazione della E , la quale *"si arrabbiò moltissimo, minacciando di picchiarla ".*

Seguiva il parapiglia descritto da S nel corso dell'esame protetto; B: sentendo la figlia che
dal bagno " *urlava...strillava",* chiese invano a voce alta cosa stava succedendo e, preoccupato corse nella stanza, trovandovi " *la bambina nel box doccia sotto con lei sopra che la picchiava che le tirava i capelli... un 'azione talmente concitata che non si riusciva bene a capire cosagli stesse facendo"?*[15] E' poi lo stesso imputato, ad ammettere di avere allontanato *"energicamente"* la moglie dalla figlia, precisando che lo fece perché smettesse di percuoterla e non di averla picchiata intenzionalmente, come invece costei gli rinfacciò subito dopo : " *io arrivai e da dietro, perché la B era sopra la bambina, la presi e la tirai su da S '*[16]
Il **certificato medico** rilasciato il 4 maggio 2014 alle ore 23.16 dall'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate attesta *"graffi escoriativi in sede di traumi a livello della colonna cervico-dorsale",* lesioni del tutto compatibili con la dinamica dell'azione descritta dall'imputato.
Invero i sanitari non rilevarono alcun ematoma sul corpo della paziente, e ciò rende poco credibile la tesi sostenuta da entrambe le parti civili, vale a dire che B abbia colpito la moglie alla schiena con due violenti pugni.

Venendo a delineare l'ultimo periodo della convivenza con Y , S rappresenta di avere
dovuto *"subire parecchie volte ingiurie e parolacce dalla donna, che gli aveva aizzato contro anche la figlia, raccontandole in particolare che era un cattivo marito, un cattivo padre, che voleva vendere la casa per fare un dispetto a entrambe* [17]
Anche S . non si faceva alcuno scrupolo a rispondere in malo modo al padre, apostrofandolo con epiteti irripetibili, mettendolo ulteriormente *" sotto pressioné".*
L'atteggiamento manipolatone della B verso la figlia traspare anche dalle dichiarazioni dibattimentali di S , la quale, oltretutto, conferma l'insofferenza della madre nei confronti del padre, ammettendo che, negli ultimi mesi precedenti la separazione, l'unico desiderio della donna era che lui se ne andasse di casa, senza preoccuparsi delle sue sorti; " *non lo voleva a casa e basta".*[18] Emerge che comunque l'imputato, prima di risolversi a porre fine al suo matrimonio con Y , già nella primavera del 2014 aveva chiesto supporto all'assistente sociale di , per cercare una soluzione nell'interesse della figlia; nel frattempo, decise comunque di " *tutelarsi"* dalla E , iniziando a registrare al cellulare le loro discussioni.
Le affermazioni dell'imputato risultano maggiormente credibili alla luce del contenuto di una di queste registrazioni, in particolare quella in data 14 giugno 2014, in atti, ove la donna, dopo essersi rivolta al marito apostrofandolo più volte *« stronzo » e « uomo solo fallito e bugiardo di merda »* [19]*,* chiama in causa anche S i.

E i : *adesso ti metto al corrente di tutto per che non può passarla liscia. Passarmi a me come cattiva. Ma digli una volta per tutte come la pensi! Che razza di uomo è!*

S *: l'importante è che io sono cresciuta bene!*

E i.7 *'importante che la mia rivincita sei te! Non me ne frega niente di altro.*

Con specifico riferimento a quanto accadde nel pomeriggio dello stesso 14 giugno 2016, l'imputato ha sostanzialmente confermato quanto osservarono i CC nel corso del loro intervento - riportandolo nell'annotazione di servizio in pari data[20] - specificando che questi, prima di andarsene, accertarono che la donna aveva la disponibilità delle chiavi di casa.
In dibattimento l'uomo nega, come fece allora agli operati, le minacce alla moglie di cacciarla da casa a pedate nel sedere qualora vi avesse fatto ritorno, sottolineando che la donna aveva con sé le chiavi della porta d'ingresso.

Con riferimento agli abusi di natura sessuale che gli sono stati contestati, Bi ha dichiarato di essersi sempre ritenuto una persona molto rispettosa nei confronti non solo della B , ma di tutte le sue partner, [21] escludendo di avere usato nei suoi confronti una qualsiasi " *forma di violenza o costrizione nei loro rapporti sessuali né tanto meno oggetti... ortaggi...senza il suo consenso".*
In risposta alla B , che sia in sede di indagini, sia in dibattimento lo ha definito *"un alcolizzato ",* E sottolinea di non essere mai ritornato a casa ubriaco né di avere *"mai preso neppure un verbale in stato di ebbrezza ",* pur ammettendo di *"bere* " soprattutto quando è in compagnia.

Danno riscontro alle dichiarazioni dell'imputato, le testimonianze della sorella, B G e della ex moglie C M ., le quali hanno reso dichiarazioni lineari, scevre da contraddizioni, circostanziate nel tempo e nello spazio, fornendo ulteriori informazioni sul nucleo familiare E -B i.

G E ricorda che, sebbene il fratello avesse sempre evitato di confidarle i propri problemi familiari, venne a sapere dalla loro madre che l'uomo si lamentava con lei delle incomprensioni sorte con la giovane moglie, soprattutto della scarsa attenzione che questa riservava a S i.
La teste doveva spesso accompagnare in macchina la mamma, residente a Melzo, fino alla villetta di Liscate, perché la E . (che lei chiama "A i") era uscita con le amiche, lasciando a casa S con la bambina, che lui aveva difficoltà a gestire da solo: " *Erano magari incomprensioni perché magari li voleva uscire e S ' diceva " no stai a casa c'e' la bambina cose di questo tipo probabilmente si sono accumulate un po' queste cose e hanno dato sfogo a questa decisione...mia madre mi riferiva che (anche la sera) lei voleva uscire e lasciare la bambina, i problemi erano sempre quelli ". [22]*
Da parte sua, G t, si era fatta l'opinione che la cognata, poco più che ventenne, si trovasse a disagio nel suo ruolo di madre: *"così* giovane *con la bambina fosse un attimino*

disorientata anche nel tenerla, perchè non riusciva ad accudirla sì probabilmente la mettevano in agitazione e creavano malessere"[23]*"... voleva avere una libertà che con lei non poteva avere ".* [24]
Né con il trascorrere del tempo la situazione era migliorata, talché su richiesta dell'imputato la madre - trasferitasi nel 2005 in Calabria, nel suo paese di origine - non di rado ritornava appositamente nella provincia milanese, per accudire la nipotina e cercare di portare serenità in famiglia, soggiornando a Comazzo presso la figlia G
Ulteriore motivo di preoccupazione per l'uomo era la continua minaccia da parte di Y di allontanarsi, abbandonando sia lui sia la figlia.
La B : racconta di avere assistito personalmente a un episodio di particolare criticità tra la coppia, allorquando verso la fine del 2004, lei e la madre, accorse all'ennesimo appello di S , trovarono la B i nell'atrio, con accanto *" borse e borsoni";* la giovane continuava a ripetere che voleva andare via, mentre la bambina cercava di trattenerla: *" c 'erano pratìcamnte nell 'atrio della casa, nel salotto ... c'erano pronti dei borsoni, delle borse ... di A _ ' ... diceva che voleva andare via, diceva che voleva andare via non so dire dove... da un 'amica.... la bambina piangeva disperata perché non voleva che la madre andasse via...mi è rimasto impresso."*[3]
Con riferimento al ménage della famiglia E - B i, la teste ricorda di avere spesso incontrato il fratello e la cognata mentre facevano la spesa, *"come tutte le famiglie"* al Galassia, lo stesso supermercato che anche lei frequenta". [25][26]
Emerge dal racconto della testimone che, quando S > le confidò di essere in procinto di separarsi dalla moglie, lei stessa gli consigliò di vendere la casa coniugale, e, con il ricavato, prendere in affitto due case, una per sé e una per Y : e la figlia, entrambe a Liscate.
Ciò oltretutto avrebbe consentito a Sara di frequentare entrambi i genitori rimanendo nel luogo in cui era nata e cresciuta, come era desiderio di S , ma da ultimo questi le confidò che la moglie "non *era tanto nell'intenzione di venderla" ,*[27]

Emerge dal racconto dibattimentale di C M; , che, quando sentiva al telefono l'ex coniuge, per parlare dei loro due figli, questi ne approfittava per sfogare con lei la propria sofferenza, originata dalle incomprensioni sorte con la moglie, subito dopo la nascita di S , e che andavano aumentando con il passare del tempo.
M . rammenta che S >, in particolare, le esternò la propria incapacità di arginare la condotta aggressiva di Y nei confronti della loro figlia, oltretutto dicendosi preoccupato che la donna da un momento all'altro abbandonasse entrambi, circostanza questa che spesso lo induceva a *« fare finta di niente »* ; emerge che la C , intorno al 2008, arrivò persino a proporgli « *guarda potrei tenertela io la bambina se vuoi ... attiva gli assistenti sociali... vai che è meglio... fai qualcosa ».*[28]Sempre stando alla versione dei fatti resa dalla testimone, oltre all'ex marito, anche i loro figli le raccontarono di avere visto in più occasioni la B . percuotere la piccola S; senza motivo; in particolare il più giovane di loro, intenzionato a fermarsi per un periodo nella villetta di Liscate, per restare vicino al padre e

a S , se ne allontanò quasi subito, affermando che: "era *impossibile vivere in quella casa, perché la B • continuava a picchiare la bambina ingiustamente.*[29]
Si osserva come S B , richiesta di chiarire se il suo fratellastro P , durante la loro convivenza, avesse mai assistito a litigi tra i coniugi o a episodi in cui lei stessa era stata picchiata dai genitori, in particolare dalla B i, alla prima domanda risponde *"non so"* e all'altra *" non penso ",* dunque non escludendolo.[30]
Anche dal racconto della ragazzina, emerge che B i rimaneva in disparte, quando vedeva la B che *"la sculacciava o le tirava i capelli ".* [31]
Venendo a delineare la propria storia personale con l'imputato, e in particolare il ménage familiare, la C riferisce che, per tutta la durata della convivenza con S , d'accordo con lui, non aveva mai lavorato, dedicandosi alla cura della casa e della prole.
Provvedeva lei personalmente alla spesa per i bisogni quotidiani della famiglia, e talvolta il coniuge l'accompagnava: *"se era una spesa grossa la facevamo insieme, altrimenti andavo io "* [32].
M t ha precisato che lei *"aveva totale gestione di tutto lo stipendio, non doveva chiedere niente al marito",* il quale *"non sapeva neanche quello che avevano"* precisando anche che l'uomo le faceva spesso dei regali costosi.
La C , riferisce che nel tempo in cui rimase sposata con S >, questi mantenne un atteggiamento pacato, affatto aggressivo; la teste precisa che l'uomo *"non aveva mai toccato nemmeno con un dito i figli ",* ed esclude che fosse un alcoolizzato.[33]
Con riferimento alla vita sessuale con l'imputato, la donna ha raccontato che tra loro c'erano sempre stati complicità e rispetto.

Non introducono alcun elemento a carico dell'imputato, le testimonianze rese dalle più intime amiche della persona offesa B i, **M G** i, **I ' T** e Si **A** ., che comunque ribadiscono una situazione di tensione nella coppia B i - B
Nessuna di loro assistette mai ad alcun litigio fra i coniugi, né vide segni o lividi sul corpo della donna, fino al maggio 2014, quando questa si presentò al parco con un collare ortopedico, spiegando di essere stata aggredita da S mentre stava facendo la doccia alla bambina.
Solo alla M i, circa otto anni prima, la persona offesa aveva confidato che B . *"le aveva messo le mani addosso",* raccontandole che *"una volta "* l'uomo puntò una pistola alla tempia della loro figlia, dopo una discussione. [34]
Le tre donne danno atto che Y si lamentava spesso con loro di non andare d'accordo con il marito; in particolare raccontava che B *"gestiva tutto...non voleva che lei lavorasse e le passava pochi soldi ",* e che prima di fare qualunque cosa *"doveva chiedere a lui il permesso ".*[35]Stando al racconto della M , S > *"non era molto presente con la famiglia anche perché in cinque anni che S aveva frequentato le elementari non era mai andato a prenderla".*

La teste, che pure ammette di avere incontrato l'imputato *"forse in un paio di occasioni",* ha poi dichiarato di essere convinta che l'amica avesse sempre subito da parte del marito *"vessazioni e violenze, non dirette ma indirette ",* perché l'uomo anziché accompagnare moglie e figlia nelle uscite, in occasione di *"ricorrenze, compleanni, festività e quant'altro in cui le varie famiglie si frequentano e si sta insieme ",* preferiva rimanere a casa
Conferma la tendenza di S i ad isolarsi anche la Si *"posso riferire che il marito di Y. non esce mai, non frequenta nessuno, non lo vedo mai al bar, è un tipo molto isolato e l'ho visto solo in alcune occasioni in quanto qualche volta sono andata a casa loro...per che mio nipote e la figlia frequentano le scuole elementari insieme ".*

Irrilevanti ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, anche le dichiarazioni di **F M R** , l'unica teste della parte civile che è stata sentita in dibattimento.
La F •, che approfondì la conoscenza con Y solo nel gennaio- febbraio 2014, dopo averla fatto assumere dal suo principale, si è dimostrata ignara di importanti elementi della relazione tra la persona offesa e l'imputato, su cui però non ha nascosto le proprie riserve.

La testimone racconta che, seppure trascorreva buona parte della giornata insieme alla B , condividendo il viaggio in macchina per raggiungere la sede di lavoro e i turni giornalieri, la donna, prima di essere ospitata a casa sua insieme a S , non le parlò mai del proprio rapporto di coppia, limitandosi a lamentarsi ogni tanto di non avere disponibilità economiche: *"Allora mi ha parlato ... che era sempre senza soldi e infatti lo vedevo ...dei vestiti di... di tutte queste cose qua che possono parlare le donne ok? In un momento di sfogo...magari c 'era la giornata no ... ".*
Emerge dal racconto di M R ' ., che lei aveva già compreso le difficoltà della collega, solo osservandone gli abiti dimessi e l'atteggiamento imbarazzato quando, nel tempo libero, si incontravano al parco, per fare giocare le figlie: *"si vergognava anche a prendere un caffè in più... quelle sono cose che si notano"',* la teste sottolinea che l'evidente sofferenza della donna aveva indotto le altre mamme a offrirle a turno il caffè, e a regalarle degli indumenti.
La F i sostiene inoltre che, ben prima di venirlo a sapere dall'interessata, studiandone il comportamento, intuì che Y aveva dei problemi in casa: *"perché anche lei "* si era trovata nella stessa situazione di disagio " *con un ex marito che aveva dovuto mettere a posto "* [94].
E dunque non si stupì affatto allorquando la collega, nella settimana trascorsa insieme, le riferì il contesto di sopraffazione in cui l'imputato l'aveva costretta a vivere: *"siamo state una settimana insieme ...si è aperta... mi ha raccontato tante belle cosine ....della pistola...il fatto quando è successo della bambina... del fatto che lei si doveva chiudere in camera alcune sere... che mangiavano lui e la figlia e lui non mangiava ...Ne sono venute fuori parecchie di cose ..o gli dava i soldi per comprare le sigarette...lei non gestiva niente mai gestito niente le ho insegnato io a fare la spesa, perché neanche quello ".*[95]
Emege però che la B rese alla F i una versione dei fatti solo parziale.

Infatti la teste, rispondendo alle domande delle parti sul punto, si è detta ignara che proprio nel 2014 nella coppia B " . - B si era creata una situazione di conflitto, i due erano in procinto di separarsi e la vendita della casa di Liscate era oggetto di discussione.
Inoltre M R ' non risulta informata della vicenda della carta di credito, cui la B non accennò neppure quando costei l'accompagnò in banca, dopo che lei stessa le chiese di aiutarla ad aprire un conto corrente su cui farsi accreditare lo stipendio, per evitare che il marito continuasse a requisirle il denaro contante consegnatole dal principale.
La E ., ancora, sostenne che B , in tutti gli anni del loro matrimonio, concesse a lei e alla figlia un'unica vacanza estiva, in Egitto, lamentandosi di essere stata costretta dall'uomo a trascorrere tutte le altre estati in C , per aiutare la cognata a gestire il suo agriturismo, affermando che *"in pratica faceva la cameriera ".* [96]
Proseguendo nella sua testimonianza la F -, a seguito di domanda del difensore dell'imputato, conferma di non avere mai preso in considerazione il fatto che le ristrettezze economiche della conoscente fossero una diretta conseguenza della crisi in cui versava il nucleo familiare, e non, come ribadito dalla B i, ricollegabili alla precisa volontà del coniuge di avvilirla.
E ciò, malgrado E in persona - stando sempre a quanto racconta la teste - le avesse esternato la propria preoccupazione di non riuscire più a fronteggiare le ingenti spese di gestione della villetta: *"Che il marito non lavorava più ....lo sapevo ...perché ogni tanto andavo a prendere il caffè e*

vedi pag. 46 testimonianza I M Rosaria
F vedi pag. 48
testimonianza cit.
vedi pag. 54 testimonianza il
F

parlavo col signor B di cose in genere così della famiglia di...non so , le bollette piuttosto che ...".
Comunque la stessa M R ' ammette, invero solo col procedere delle domande, di avere lei stessa dubitato della sincerità della parte civile, allorquando la sentì lamentarsi di essere stata costretta dal marito a pagare, con il proprio stipendio, le rate della macchina che questi si era appena comperato:"lo *poi alla signora B _ gli ho detto ma se non lavora come fa a fargli le rate "?.*[36] Neppure la F assistette a litigi fra Y e S , né potè osservare segni di percosse sul corpo della donna, fino alla sera in cui l'accompagnò in ospedale, dopo quanto accaduto nella doccia di casa.

La rilevata inattendibilità della E , si riverbera inevitabilmente anche sulle dichiarazioni che questa fece alle persone a lei più vicine, le cui testimonianze dirette, come già evidenziato, non offrono alcun elemento di prova a carico di S B ' i con riferimento ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale che gli sono contestati.

Sotto altro profilo, tutti i testimoni confermano la profonda insoddisfazione della E nei confronti del marito, accentuata dai problemi economici e di salute [37] dell'uomo; non è dunque da escludere che tale sentimento, accompagnato da un senso di inadeguatezza per il proprio passato[38] e la mancanza di cultura (la donna ha tuttora difficoltà ad esprimersi nella lingua italiana, e all'epoca dei fatti non sapeva nemmeno contare, secondo quanto dalla stessa riferito [10]) possa avere alterato nella persona offesa la percezione dei fatti, facendole elaborare le accuse di cui oggi l'imputato è chiamato a rispondere (si veda, in tal senso, l'intervento del Tribunale, pagg. 38 e 43 testimonianza B).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, stante la dimostrata inattendibilità della p.o. B e la carenza di altri elementi probatori a carico dell'imputato, si ritiene non adeguatamente raggiunta la prova dei fatti in contestazione con riferimento ai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.
Conseguentemente, l'imputato deve essere assolto dai reati a lui ascritti sub capi 1) e 3) del decreto perchè il fatto non sussiste.

Quanto alle lesioni personali che B . avrebbe causato alla po B in data 4 maggio 2014, la circostanza che la stessa persona offesa, il giorno seguente, abbia formalmente rinunciato a denunciare il coniuge per quello specifico episodio, esime il Collegio dal dover operare valutazioni nel merito; si dovrà dunque pervenire, al riguardo, a una pronuncia di improcedibilità nei confronti dell'imputato relativamente al reato di cui al capo 2).

La somma di Euro 4.644,00 oltre accessori, richiesta a titolo di rimborso spese legali dal difensore dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato - quantificata con riferimento agli onorari medi stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano - deve essere ridotta a euro 1.584,00,

---

[55] vedi pag. 18 audizione protetta S B i
" vedi pag. 30 testimonianza B G i
[3] vedi pag. 14 dichiarazioni imputato
[4] vedi pag. 14 dichiarazioni imputato " *mi alzavo alle tre di mattina tornavo al pomeriggio* "
[5] vedi pag. 15 dichiarazioni imputato
[6] vedi pag. 23 testimonianza B G
[7] vedi pag. 20 dichiarazioni imputato
[8] vedi pag. 19 dichiarazioni imputato
[9] vedi pagg. 19-20 dichiarazioni imputato
[10] vedi pag. 30 testimonianza E G' " i
[11] vedi pag. 11 audizione protetta E S i
[711] vedi verbale di SIT R D ' " in data 28.3.2006.
[13] vedi annotazione di servizio CC Compagnia di Cassano D'Adda in data 24 marzo 2006
[14] vedi pag. 16 dichiarazioni imputato

71 vedi pag. 16 spontanee dichiarazioni 5 i B

[16] vedi pag. 8 testimonianza S i B i

[17] vedi pag. 17 spontanee dichiarazioni cit

[18] vedi pag. 39 testimonianza 5 B

[19] Vedi pag.6 trascrizione registrazione in atti Si osserva al riguardo che la Bregu, al difensore di Brambilla, nega di averlo mai insultato nel corso dei loro litigi *« no mai ero sempre sottomessa al signor B «*

[20] vedi annotazione di PG in atti

” vedi pag. 20 spontanee dichiarazioni S

[22] vedi pag. 23 testimonianza B

[23] vedi pag. 29 testimonianza cit.

[24] vedi pag. 30 testimonianza B

[25] vedi pag. 22 testimonianza cit.

[26] vedi pagg. 25 - 26 testimonianza cit.

[27] vedi pag. 28 testimonianza cit.

[28] vedi pag. 35 testimonianza C M i

[29] vedi pag. 34 testimonianza C M

[30] vedi pag. 13 audizione protetta B i S

[31] vedi pag. 16 audizione protetta E S

[32] vedi pag. 32 trascrizioni testimonianza C V

[33] vedi pag. 32 trascrizioni testimonianza C > M

[34] vedi verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da M G in data 16 .7.2014

[35] vedi verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da V G in data 16 .7.2014 e Li :T in data 25 .7.2014

[36]-vedi pag. 55 testimonianza cit.

9S vedi pag. 18 dichiarazioni imputato

[38]-in dibattimento la donna ha ammesso di avere conosciuto l’imputato *«quando lavorava in strada* « solo a seguito di precisa domanda della difesa e alla F raccontò di avere incontrato S per la prima volta quando questi consegnò un centrotavola nel ristorante ove lei lavorava come cameriera,

11,0 Vedi pag. 15 testimonianza B Y

oltre a rimborso forfettario, spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A, tenuto conto dei parametri di cui al vigente Protocollo in materia di spese di giustizia, stilato tra il Presidente del Tribunale, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Milano.

Stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 544 comma III cpp, in relazione al complessivo carico di lavoro della Sezione, si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

E S » dai reati allo stesso ascritti ai capi 1) e 3) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 124, comma 2, c.p. e 529 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione al reato di cui al capo 2) non potendo l'azione penale essere proseguita per difetto di querela conseguente alla espressa rinunzia come da atto in data 5.5.2014.

Visto il protocollo stipulato tra il Pres. del Tribunale, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale di Milano,

LIQUIDA

al difensore dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio, la somma complessiva di euro 1.584,00, oltre a rimborso forfettario spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A .

Visto 1 'art. 544, comma terzo, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 20 dicembre 2018.

Il Giudice est.

(dott. Fabio Processo)

N. 12201/18 RG
TRIBUNALE

N. 21482/18 RGNR

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dott.ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 21/12/2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:

R P i, nato a il /1970, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, Avv. del foro di , con studio in , viale _ n.
(ud. 09.11.2018) - **sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. ed al divieto di avvicinamento alla persona offesa dal 20.12.2018 (a seguito di sostituzione della misura degli arresti domiciliari)**
presente

Difeso di fiducia dall'Avv. *i* del foro di] •, con studio in , viale
n. '
presente

Imputato

Dei seguenti reati:

capo A) *p. e p. dagli* ***arti. 81 cpv, 572 e 61 n. 11 quinquies c.p.,*** *perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e condotte reiterate, minacciando, insultando e percuotendo la moglie A r G , spesso in presenza delle figlie minori S (nata il . 2000), V< (nata il. .2002) e C. (nata il 2008), nonché insultando e aggredendo fisicamente an*
che le figlie, le maltrattava cagionando loro penose condizioni di vita, e in particolare:
al) *insultava e minacciava quotidianamente la moglie con frasi quali:* ***"cogliona, cretina, testa di cazzo, non sai fare niente",*** *le ripeteva che non sapeva cucinare e le gettava i piatti addosso se le pietanze non erano di suo gradimento;*
a2) *durante litigi banali o in modo estemporaneo, reagiva violentemente insultando la donna, rompendo oggetti e suppellettili di casa, talvolta la aggrediva fisicamente con spintoni e schiaffi;*

a3) *in un 'occasione il 20.4.2016, dopo che la donna gli aveva comunicato di volere la separazione, la aggrediva colpendola con un forte schiaffo alla testa e stringendole le mani attorno al collo in*

presenza delle
figlie V giorni;
e C così cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in 8

a4) *i giorni successivi, e da allora ripetutamente, la minacciava di morte qualora lo avesse lasciato o denunciato con frasi quali:* ***"se mi lasci ti ammazzo" "se vuoi scavarti la fossa con le tue stesse mani fai pure";***
a5) *la costringeva a subire rapporti sessuali contro la sua volontà che la donna subiva nel timore che un rifiuto avrebbe scatenato ulteriori reazioni violente;*
a6) *spesso insultava e percuoteva con calci pugni e schiaffi anche le figlie minori rompendo oggetti di loro proprietà;*
a7) *in un'occasione diceva a V (affetta da mutismo selettivo) che era* ***"una merda"*** *e rompeva il cellulare della figlia scagliandolo contro il muro;*

a8) *in altra occasione colpiva* Si *(affetta da tetraparesi spastica e sordità parziale) con sberle ai piedi mentre insultava e minacciava la moglie;*
a9) *il 5.3.2018 colpiva con un violento pugno al braccio V che era intervenuta in difesa della madre durante un litigio;*
a lO) *il 6.4.2018 insultava* ***C*** *dandole della* ***"cretina de ficiente";***
a ll) *il 30.5.2018 dapprima colpiva V con uno schiaffo ad un piede, poi urlava a C che assisteva alla scena e si era messa a piangere di stare zitta e calmarsi quindi, mentre A.*
G aveva preso il cellulare per chiedere l Intervento delle forze dell'ordine, le strappava il telefono di mano lanciandolo a terra mentre era in contatto con l'operatore, quindi la bloccava con forza contro il muro urlando ***"il cellulare non lo devi usare, te lo spacco".***
Con l'aggravante di aver commesso i fatti in danno ed in presenza di minori.
In Ci (Mi) dal 2000 almeno fino al 30.5.2018.

capo B) *p. e p. dagli* ***arti. 582, 585 in relazione agli artt. 576 n°*** *5 e 577* ***u.c.*** *c.p., perché, colpendo la moglie G, con un forte schiaffo alla testa e stringendole le mani attorno al col*
lo, le procurava lesioni personali da cui derivava una malattia giudicata guaribile in otto giorni.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti di cui al capo A) e nei confronti del coniuge.
In C MI) il 20.4.2016.

In cui è parte civile **G A** , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle
figlie minori **C R** (nata il ,2008) e **V R** (nata il 2002), domiciliata ex legge presso il difensore di fiducia, Avv. , del foro di , con studio in
', via n.
Da informare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 4 di reclusione, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo A) della rubrica.
Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: l'assoluzione perché il fatto non sussiste; con riferimento al capo B) non doversi procedere per difetto di querela; in subordine il minimo della pena e la concessione delle attenuanti nella massima estensione.
Si ritengono, inoltre, sussistenti le circostanze aggravanti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di Giudizio Immediato in data 03.07.2018, P R . veniva rinviato al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica (maltrattamenti in famiglia aggravati ai danni della moglie G A e delle figlie S
V e C dal 2000 al 30.05.2018, nonché lesioni personali ai danni della moglie G
A il 20.04.2016).
Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa G A ' ", in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori V ' (nata il 2002) e C (nata il 2008).

L'istruttoria dibattimentale, tenutasi in presenza dell'imputato[1], si è svolta con l'esame dei testi G A - persona offesa (ud. 12.10.2018);
(ud. 19.10.2018);
(ud. 25.10.2018); '
, (ud. 09.11.2018); con l'esame dell'imputato (ud. 09.11.2018).
Venivano, inoltre, acquisiti documenti sanitari relativi alle lesioni patite da G A ; nonché relativi alle condizioni di salute delle tre figlie della coppia. Ed ancora copia di scambi di conversazioni via chat Whatsapp e ricorso per separazione tra i coniugi.

All’udienza del 21.12.2018 le parti esponevano le rispettive conclusioni. P R esprimeva dichiarazioni spontanee.
All’esito, il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo giudice che, all’esito dell’attività dibattimentale, debba pervenirsi ad un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell’imputato in ordine ad entrambi i reati qui a lui ascritti.

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto la contestazione di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, condotte - in ipotesi accusatoria - attuate da P R ai danni della moglie C
A e delle figlie S (nata il 2000 - oggi maggiore d’età), V L (nata il .2002) e C i (nata il 2008).
Nella ricostruzione del fatto occorre tenere presente che, come è ampiamente emerso, il *ménage* familiare del nucleo R /A è stato ed è tuttora fortemente caratterizzato e condizionato dalle significative esigenze di sostegno dell’ultima nata, C , affetta da tetraparesi spastica e sordità parziale; esigenze alle quali si sono aggiunte, in termini altrettanto significativi e peculiari, quelle della figlia maggiore Se (che ha sviluppato una forma di anoressia nervosa a partire dal 2014) e della seconda nata V i (che ha sviluppato una forma di mutismo selettivo, con espressione di forte difficoltà al dialogo con gli adulti, a partire dagli 11/12 anni).
In atti è stato raccolto ampio materiale relativo alle suddette patologie ed ai percorsi di cura e di assistenza attivati per ciascuna delle tre giovani.
G Ai è infermiera professionale presso l’istituto V” ~ ’ di Li
P R lavora presso una concessionaria di automobili v

L’ossatura principale dell’accertamento dibattimentale della vicenda in esame poggia sulle dichiarazioni della parte offesa G A , alle quali si sono venuti ad aggiungere ulteriori elementi di ricostruzione e di conoscenza che, può dirsi sin d’ora, si sono posti in termini di lineare coerenza con quanto appreso dalla parte offesa, rafforzandone la narrazione.

Si riporteranno, di seguito, gli elementi di conoscenza raccolti nel corso dell'attività dibattimentale, per poi passare alla valutazione critica degli stessi.

Le dichiarazioni della parte offesa

G A (ud. 12.10.2018) riferiva di aver contratto matrimonio con P R il
; 1997. Dal loro matrimonio nascevano tre figlie: S (n. 2000), V (n. 2002) e C
(n. 2008).
Ciascuna delle figlie ha problemi di salute: S . sviluppava una forma di anoressia nervosa a partire dal 2014, S è affetta da mutismo selettivo sin dagli 11/12 anni e C è affetta da tetraparesi spastica e sordità parziale dalla nascita, ha difficoltà motorie ed utilizza la carrozzina per la sua deambulazione.
Quanto ai rapporti col marito, affermava che P R 'era sempre stato nei suoi confronti
"abbastanza violento, sia a livello psicologico sia a livello fisico.... Gli andava poco bene le cose che facevo ", le si rivolgeva spesso con frasi del tipo *" sei una cogliona, non sai fare un cazzo, testa di cazzo "*,
Un brutto episodio di aggressività si era verificato già poco dopo la nascita della primogenita S___ i. Ricordava che la bambina aveva circa 6 mesi ed una sera aveva trovato il marito davanti alla televisione che si masturbava.
Ne era nata una discussione che era durata parecchio. Il giorno dopo, la donna voleva vedere i propri genitori e confidarsi con loro ma il marito le aveva bloccato la possibilità di comunicare *("aveva tolto le spine del telefono"'* e non la lasciava uscire) e, una volta che i suoi genitori l'avevano raggiunta a casa, per vedere come stava, egli non voleva lasciarli entrare per poi decidersi ad acconsentire soltanto all'accesso della madre alla quale mostrava la moglie facendole vedere che non le a- veva fatto nulla di male: *"ha fatto entrare solo mia mamma dopo un po' che eravamo lì, ha fallo entrare mia mamma e mi ha alzato in modo abbastanza violento il pigiama e mi ha detto: ha visto signora? Non gli ho fatto assolutamente nulla di male""*. Ricordava che era stata trattenuta in casa dalla mattina sino al pomeriggio. Su richiesta della difesa ricordava che nell'occasione,

probabilmente chiamati dai genitori, erano arrivati anche sua sorella e suo cognato.
L'aggressività del marito si manifestava con una certa frequenza, circa una volta al mese, con atteggiamenti esigenti e ripetitivi: *"succedeva più o meno una volta al mese, così per magari futili motivi. Lui magari faceva le cose, magari dei lavori in casa e così bestemmiava forte e poi ci voleva sempre lì. Magari chiamava a voce alta mia figlia, la S : fammi questo, fammi quest'altro, e bestemmiava. Poi gli passava tutto, come se non fosse successo niente".*

Quanto alle forme di aggressività fisica, riferiva che il marito non l'aiutava nel *menage* familiare, che era piuttosto pesante e ne nascevano frequenti liti ("*veniva a casa dal lavoro e io magari facevo il bagnetto a C , facevo sempre tutto da sola, lui è sempre stato sul divano"),* in tale contesto *"si bisticciava un po e allora alzava le mani, ma spesso schiaffi sulla testa, da dietro ".*
Questi atteggiamenti erano iniziati sin dalla nascita di S<
Ricordava che una volta, mentre si trovavano in vacanza in Alto Adige nel 2013 o 2014, mentre stavano camminando le aveva dato un forte schiaffo sulla testa*"e io sono crollata praticamente, mi sono cadute le mollette, tutto".* Ricordava che poi erano tornati nel loro camper ed il marito l'aveva tenuta sveglia tutta la notte per discutere, cosa che S> ricordava molto bene.
Affermava che il marito le aveva fatto *"proprio male"* ma non era andata al Pronto Soccorso perché, come ogni volta, voleva *"dargli un 'opportunità, per cercare di stare comunque, per la famiglia, per le ragazze, tutte le volte ".*
La discussione era sempre caratterizzata da frasi del tipo *"testa di cazzo, cogliona".* Frasi che le rivolgeva spessissimo nelle comunicazioni telefoniche.
Spesso sfogava la propria rabbia sugli oggetti.
Ricordava di un episodio in camper, mentre andavano in Trentino, in occasione del quale non riusciva a far funzionare il computer. Aveva chiesto aiuto a Vi i, la quale non gli aveva dato retta cosicché lui aveva *"preso il cellulare l'ha scaraventato contro il muro ".* In un'altra occasione, poiché non riusciva a far andare il computer, aveva tirato un pugno sul motore del computer.

Un'altra volta le aveva tirato dietro una sveglia, che era finita contro un muro.
Alcune volte (circa 3 o 4) era successo che rompesse piatti o tirasse la tovaglia facendo cadere tutte le pietanze, se non erano di suo gradimento *'"oppure magari il mangiare non era messo bene, si arrabbiava perché non era messo sul bordo giusto".*
Queste forme di aggressività di manifestavano anche verso le bambine. Spesso si rivolgeva loro dicendo" *sei una merda, sei una deficiente. Ultimamente si rivolgeva spesso così anche a C> (sei una cretina, una deficiente"*) perché non voleva che stesse nella stessa stanza dei genitori.
Ricordava che l'episodio più grave di aggressività fisica si era verificato nell'aprile 2016, dopo che lei gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi.
A questo argomento R reagiva dicendole ripetutamente: *" scavati la fossa con le tue stesse mani"* e minacciava di ucciderla *("Se mi lasci ti ammazzo* "). Minaccia che più avanti riguardava se stesso *("se mi lasci mi ammazzo").* In una di queste occasioni, stava salendo con le scale con C in braccio (che aveva 8 anni) e lui l'aveva *"aggredita alla testa, dandomi uno schiaffo bello forte alla testa".* Ed ancora: *"dopo di che siamo andati in camera, l'ho posata sul letto la C) i, lui mi ha preso il braccio, m 'ha tenuto ferma e poi mi ha messa accanto al muro e mi ha messo le mani al collo e mi ha unpo ' alzata, così"* (facendo il gesto della presa al collo).
Ricordava che C piangeva e che era intervenuta anche V che aveva 14 anni. Il marito aveva fatto uscire dalla camera sia lei che V , e si era chiuso in camera con C . che *"stava male, piangeva, piangeva",* sino a che non si decideva a lasciarla entrare.
Anche con V *"è stato abbastanza manesco, cioè pugni magari al piede, al braccio ", "l 'ha sbattuta fuori dalla porta", "le ha tirato un pugno qua"* (indicando il braccio) e la costringeva ad uscire dalla stanza, sbattendo poi la porta talmente forte da far cadere i calcinacci.
Ricordava che il giorno seguente, al lavoro, le sue colleghe (in particolare M C) si erano accorte delle sue condizioni e l'avevano consigliata di andare al pronto soccorso, cosa che lei aveva fatto. Le era stato prescritto fuso del collarino per alcuni giorni e le faceva male il braccio. Tra il febbraio ed il maggio 2016 si erano verificati vari episodi di aggressività

anche nei confronti delle figlie le quali, comunque, avevano sistematicamente assistito a quelli a lei rivolti.
Spesso interveniva per appoggiarla e lui se la prendeva con la figlia *"lui si arrabbiava, una volta le ha tirato un pugno qua sul braccio, una volta le ha tirato uno sberlone sul piede"*. C veniva spesso strattonata o scossa perché la sistemava sulla carrozzina con fare arrabbiato.
Ricordava che nel febbraio 2018 il marito si era arrabbiato con C che era già a letto (nel lenzuolo che la nonna aveva cucito perché non si scoprisse di notte) e lui aveva strappato tutto il lenzuolo. Ricordava che in quest'occasione V. era intervenuta registrando quanto stava accadendo. C i le chiedeva di chiamare i Carabinieri e le diceva che stava male ed aveva conati di vomito.
Riferiva di essersi recata anche dai Carabinieri di G , dove era stata consigliata di non sporgere denuncia.
Aveva quindi deciso di appoggiarsi all'associazione " ", presso la quale avviava un
percorso di sostegno.
Parallelamente, il marito le chiedeva insistentemente di perdonarlo.
Avevano avviato un percorso di sostegno psicologico ed il marito si era rivolto ad un gruppo si sostegno per uomini maltrattanti, ma non lo aveva poi seguito perché si trattava di un percorso a pagamento. Aveva preferito rivolgersi ad un centro psicologico dell'Ospedale S , ma aveva interrotto il percorso dopo poche sedute.

Quanto ai rapporti sessuali, G A riferiva che dopo la vicenda sopra descritta del 2016,
non avevano avuto più rapporti. Mentre prima *"lui cioè ogni due o tre giorni pretendeva e allora cioè l'acconsentivo in modo che stava un più tranquillo. Pensavo nella mia testa che così rimaneva un po ' tranquillo con le bimbe e anche quando eravamo in ferie almeno un giorno si e uno no dovevo, cioè, così "*.
Invitata a precisare, dunque, se si trattasse di rapporti contro la sua volontà, affermava *"si alcuni sì"*. Ed aggiungeva un racconto legato all'acquisto di un cane per C nel luglio 2014. Ricordava che gli aveva espresso l'intenzione di acquistare un cucciolo di maltese per la bambina e lui le ave-

va detto *“se vuoi lo prendiamo, però devi avere un rapporto anale, e così ho fatto”.*
Ricordava che era successo alcune volte (4 o 5) che a seguito di suoi rifiuti di avere rapporti sessuali lui l’aveva tenuta sveglia tuta la notte puntandole la luce *del abajour* e facendole domande.

Quanto alla gestione economica della famiglia, G A raccontava che tenevano due conti correnti separati e che il marito segnava tutto sull’agenda per dividere le spese.
Le cure ed i percorsi di assistenza per le figlie erano sempre organizzati da lei, anche se il marito si attivava per accompagnarle alle visite o alla riabilitazione e per parteciparvi quando era necessaria la presenza dei genitori.
Precisava di svolgere il lavoro di infermiera con turni dalle 07.15 alle 13,15 o dalle 14.15 alle 20,15. Dopo la nascita di C non faceva più turni di notte e godeva di alcune agevolazioni ai sensi della legge 104.
In casa era aiutata dai suoi genitori e anche dalla nonna patema, sino a che non ha avuto problemi si salute.

---

[1] P R veniva tratto in arresto il 30.05.2018 e sottoposto, a seguito di udienza di convalida, alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza in data 02.06.2018; misura poi sostituita con gli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere attività lavorativa in data 19.06.2018 ed ancora sostituita con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ed il divieto di avvicinamento alle parti offese con ordinanza in data 20.12.2018.

Ribadiva che le aggressioni fisiche *("cioè le mani addosso"}* avvenivano con frequenza di circa una volta al mese mentre le aggressioni verbali *"ogni due o tre giorni più o meno ".*

A partire dal febbraio 2018 la situazione andava progressivamente degenerando sino a che, **il 30 maggio,** intervenivano su sua richiesta i Carabinieri che procedevano **all'arresto del marito.**
La situazione era esplosa a seguito di una discussione nata perché il marito insisteva ossessivamente sul fatto di trascorrere il week end in montagna. Lei era già in una situazione di forte crisi e non voleva, cosa che gli esprimeva abbastanza fermamente: *"e lui continuava ad insistere, ma proprio a insistere tanto, ogni secondo mi continuava a chiedere andiamo, andiamo in montagna, andiamo in montagna, dopodiché io dicevo no. Allora la V è intervenuta a gli ha detto: smettila, non senti che la mamma non vuole andare? È inutile che continui a insistere nelle cose. Allora lui ha preso e gli* ***ha dato uno sberlone qua sulla gamba".***
Ed ancora, sempre con le parole della parte offesa: *"allora dopo la C. si stava addormentando ed è andato vicino a lei e le fa sottovoce: dai andiamo in montagna, andiamo in montagna; continuava a ripeterglielo, e la C, ' diceva: no, perché io non me la sento di andare, non andiamo, no non andiamo. Allora lui si è arrabbiato, ha preso C così in maniera, poi lei è un po' rigidina, l'ha presa così in braccio e niente l'ha presa e l'ha messa sul letto. Allora io a quel punto non ci ho visto più ho preso il cellulare sono andata di là e ho fatto il 112".* **Quindi lui la raggiungeva, da dietro la sbatteva contro il muro e cercava di prendere il cellulare** riuscendo a strapparglielo di mano e lo buttava per terra. Intanto la chiamata era già partita. V . riprendeva il telefono e rifaceva la chiamata al 112.1 Carabinieri arrivavano poco dopo.
Ricordava che il marito non voleva farli entrare, tanto che c'era voluta un po' di insistenza. I Carabinieri erano quindi arrivati nella stanza al piano di sopra dove lei si trovava con le bambine *"ha visto in che stato eravamo noi, le bambine, la Vi e mi ha detto: mi è bastato vedere solo quello'"* e chiamavano l'ambulanza.
Riferiva che dopo questi fatti si trasferiva con ***C'*** e V i in una casa che, nel frattempo, aveva deciso di acquistare sempre in G con l'aiuto dei suoi familiari. Precisava che nel periodo

precedente aveva insistito che si avviasse l inserimento di S presso “' ”, una comunità di cura per ragazzi anoressici, perché *“sapevo che sarebbe successo questo ”* e dunque per non esporre la figlia maggiore.

L’intervento che dava luogo all’arresto in flagranza del 30.05.2018 veniva qui dettagliatamente descritto dall’App.Sc. N ; T , in servizio presso il Comando CC di (

Il teste ricordava di esser intervenuto su segnalazione della Centrale Operativa di RI , a seguito della segnalazione di una lite in famiglia in via [5] ' ’ “ t. Non si era avuta notizia del nu
mero civico, perché la prima telefonata era stata interrotta.
Mentre si stava avviando con la pattuglia verso la via indicata, riceveva una ulteriore indicazione dalla Centrale, che comunicava di aver ricevuto una seconda telefonata nel corso della quale veniva specificato il civico
Giunti sul posto, suonavano il citofono e subito sentivano una donna gridare “aiuto”. Poco dopo il marito apriva, ma temporeggiava nel lasciarli entrare.

[2] Nello stesso senso il teste G ; P », che abita nella villetta affianco, il quale (ud. 25.10.2018) ricordava che la moglie, mentre buttava la spazzatura, trovava i Carabinieri che le chiedevano dove abitasse il sig. R

Egli quindi insisteva, anche perché dalla Centrale era stata segnalata una situazione di pericolo. A fronte dell'atteggiamento del marito, che insisteva nel dire che non c'era bisogno dei Carabinieri, ricordava che si sentiva una bambina piangere al piano di sopra e nel frattempo era arrivata sulla porta anche la moglie, che a sua volta piangeva. La donna spiegava che la discussione era iniziata perché il marito continuava ad insistere che si andasse in montagna mentre lei e le figlie non volevano . Lei era stata strattonata per un braccio. Il teste ricordava che la donna aveva un livido rosso sul braccio. Ricordava che la casa era su due piani, R ' insisteva perché non salissero, pertanto egli lasciava R ' con il Carabiniere G e saliva le scali per sincerarsi della situazione.

Ricordava, ancora, che Ruggeri sembrava parlasse da solo, non rispondeva alle domande. Se gli si chiedeva *"cosa è successo o il perché della lite, cambiava discorso o non rispondeva. Era come se non ci avesse visto ancora. Però insisteva per salire".*

Il racconto dell'App.Sc. T veniva spezzato dalla commozione *Pio sono salito su per accertarmi il pianto. Salendo su vedo la bambina piangere (ndt. Il teste si commuove) che mi ha dato un fastidio enorme. Vedere quella bambina in quelle condizioni (...) ha una malattia. E' sulla sedia a rotelle ". "Era al centro del letto, ma era fuori di sé, piangeva".* Ed ancora: "e *da papà, vedendo quella bambina in quello stato, ho pensato tantissime cose (ndt. Il teste si commuove) mi chiedevo il perché di quella lite. Che già c 'era un problema in famiglia, perché quella insistenza a voler andare in montagna e a trattare le due figlie in quel modo".*

"E ' indimenticabile. Per riuscire a calmarla ho dovuto giocarci, parlarci, fare tantissimo fino a quando ci sono riuscito", "gesticolava, si agitava, urlava, piangeva".

Ricordava che era presente anche una figlia più grande, che piangeva a sua volta e che gli aveva raccontato di aver preso uno schiaffo dal padre sulla gamba.

Nel frattempo sentiva che Ruggeri continuava ad insistere con il suo collega perché lo lasciasse salire alzando la voce e dicendo che a casa sua faceva quello che voleva, tanto che era stato necessario obbligarlo a stare seduto sul divano.

I medesimi elementi sono dettagliatamente descritti nel **verbale di arresto in data 30.05.2018,** qui acquisito quale atto irripetibile.

Gli ulteriori elementi acquisiti

Dal punto di vista documentale, va ricordato il **Referto di Pronto Soccorso** dell'ospedale C , in data **21.04.2016** ove si attesta l'accesso di G A ' con diagnosi di distorsione del rachide cervicale e contusione all'avambraccio destro, con prognosi di 8 giorni ed indicazione di necessità di controllo specialistico ortopedico.
In anamnesi si riporta: "veniva strattonata ieri al collo e percossa all'arto superiore destro da persona nota".

Inoltre, dal verbale di intervento del **servizio 118 del 30.05.2018,** risulta che G A presentava segni di lesioni ad entrambi gli arti superiori ed inferiori.

La collega di G i A , M C i (ud. 25.10.2018) riferiva di conoscere G dal 2000, cioè quando era arrivata a lavorare a in , ed aveva ricevuto varie
confidenze dall'amica sulla sua situazione familiare. Le aveva raccontato di maltrattamenti e di violenza psicologica. Ed ancora che il marito la seguiva, la pedinava. Ricordava che nell'aprile del 2016 la collega l'aveva aspettata per raccontarle che la sera prima il marito l'aveva aggredita, le a- veva fatto male al braccio e F l'aveva presa per il collo. Ricordava di aver visto il livido sul braccio. Aveva cercato di tranquillizzare F amica perché era molto agitata e l'aveva consigliata di recarsi al Pronto Soccorso e di andare a denunciare il marito dai Carabinieri.
Non era la prima volta che sentiva parlare di violenza fisica. Ricordava, inoltre, che l'amica descriveva il marito come un uomo molto irascibile e che quando si arrabbiava o rompeva gli oggetti in casa o se la prendeva con lei, era aggressivo, era manesco anche con le figlie. Tanto che sentito questo ennesimo racconto le aveva detto: *"basta, deciditi a denunciarlo"*.
Ricordava che successivamente l'amica le aveva raccontato che le cose andavano meglio, il marito era andato al S per farsi seguire psicologicamente. Ma poi le cose riprendevano come

prima, tanto che le aveva raccontato di aver subito minacce di morte e di avere paura di essere ammazzata.
G aveva cominciato a farsi seguire da un'associazione anti violenza e man mano era riuscita a cambiare le cose. Ribadiva che G . quando aveva riferito al marito di non voler più stare con lui veniva minacciata e aggredita, anche in presenza delle figlie. Ed ancora: *"so che Cì era molto terrorizzata dal papà, sia S<che Vi erano maltrattate sia con le parole forti, insomma, ogni tanto qualche scapaccione, più di quelli... normali di genitori"*.

I i D i (ud. 19.10.2018) anche lei **collega** di **G** ... A da oltre 10 anni, aveva ricevuto le confidenze dell'amica che le aveva raccontato di frequenti scatti di rabbia del marito. G era molto spaventata e la sua situazione era andata peggiorando. Spesso la insultava. Era arrivato a metterle le mani al collo in una situazione in cui le voleva difendere C i. Le aveva riferito di spintoni e strattonamenti durante le discussioni. G aveva deciso di separarsi ed era molto preoccupata per quella che poteva essere la reazione del marito.

B » A , padre di G A (ud. 19.10.2018) ricordava che la situazione co niugale della figlia G era stata burrascosa sin dall'inizio. Ricordava l'episodio del 2001 (conseguente al fatto che C aveva trovato il marito davanti a un film pornografico) a seguito del quale la figlia aveva chiamato i genitori e F R non li aveva lasciati entrare in casa per molto tempo, per poi consentire l'accesso solo a sua moglie, che poteva così parlare con G . Ricordava che P. ___ era stato molto brusco nel fare vedere che non aveva fatto niente di male a G
.. La situazione era fuori dal normale tanto che avevano ritenuto opportuno chiedere l'intervento anche dell'altra figli V
Era al corrente della situazione di maltrattamenti morali e fisici in cui viveva la figlia. Ricordava di averla accompagnata al Pronto Soccorso a seguito dell'episodio dell'aprile 2016 (*'7 'ha presa per il collo da dietro ", "e poi altre ecchimosi"}*. Era solito trattare bruscamente la figlia C e G

si arrabbiava. Sapeva che una volta le aveva strappato la tovaglia con su i piatti, aveva lanciato un piatto, tirato una ciabatta. La figlia gli aveva raccontato innumerevoli episodi *"in 22 anni ne sono successe di cotte e di crude "*.G i aveva il terrore all'idea del rientro a casa del marito perché si

arrabbiava per qualunque cosa. Una volta aveva rotto il telefono a V' . perché si era arrabbiato perché la figlia non se ne staccava. Si rivolgeva a V . dicendole *"sei un 'asina, sei una merda"*. Se una figlia non finiva di mangiare rompeva il piatto. Cercava sempre di sminuire le figlie, bestemmiava, lanciava oggetti.
Dopo l'episodio del 2016 avevano, ancora una volta, cercato di sostenere G . nella idea di separarsi, ma lei non aveva voluto, probabilmente lo aveva perdonato.
Era a conoscenza che C aveva espresso il desiderio di avere un cane e P. non voleva. Per concedere a G di acquistare il cane le aveva chiesto un rapporto rettale (anche tale episodio le era stato raccontato dalla figlia).
Pi R i era sempre aggressivo e G temeva sempre il momento del suo rientro a casa perché per un nonnulla la situazione poteva degenerare. Con C era sempre brusco, V veniva spesso ripresa e umiliata. A volte colpiva le figlie e la moglie con schiaffi oppure sulle gambe, senza lasciare il segno, *'fiero ciò non toglie che sia a livello psicologico e materiale ne hanno subite sia le figlie che la moglie''*.
Riferiva, ancora, che in una occasione V i gli ha inviato un file audio che aveva registrato una sera che il padre insisteva per qualche cosa e C diceva "chiama i Carabinieri, Chiama i Carabinieri" perché era molto spaventata. A seguito di contestazione emergeva che si trattava del 16 aprile 2018.
Riferiva che V e S sono entrambe molto chiuse mentre C è molto loquace e spesso gli aveva raccontato cosa avveniva in casa: "il papà ha tirato una ciabatta alla mamma, le ha tirato un piatto" e simili.
Aveva visto ecchimosi sul corpo della figlia il 21.04.2016 (sulle braccia e sul collo) ed il 30.05.2018 sulle gambe.

R S , madre di G A (ud. 19.10.2018) riportava le medesime vicende già descritte dal marito, in termini sostanzialmente analoghi. Aggiungeva che la figlia era solita anticipare l'orario della cena delle figlie per evitare discussioni, perchè se c'era una qualunque cosa che non andava lui si arrabbiava: strattonava la tovaglia, tirava tutto, ricordava che una volta aveva rotto il computer con un pugno, aveva rotto il cellulare di Vi , aveva strappato una tenda perché non scorreva più bene. La figlia le riferiva *"che ogni mese o due mesi le prendeva sempre, qualche sberla partiva".*

Le aveva tirato una ciabatta, una volta una sveglia. A volte colpiva le bambine con sberle. Se le bambine facevano confusione in macchina, frenava bruscamente per spaventarle così poi stavano zitte. Aveva sentito il genero rivolgersi a sua figlia dicendole: cogliona, cagona, merdona". La figlia le aveva raccontato che quando aveva deciso di separarsi e lo aveva riferito al marito, lui le aveva detto che "si stava scavando la fossa da sola". Sua figlia aveva molta paura e per questo motiva ha aspettato tanto a fare la denuncia. Aveva paura per se stessa e per le figlie.

L'episodio del 2001 veniva riportato anche da **V A:** **(sorella** di G . ud. 19.10.2018), la quale riferiva di aver ricevuto i racconti della madre sulla situazione della sorella per tutti gli anni del suo matrimonio, aveva avuto anche confidenze dirette, ma non frequenti, dalla sorella G L, che le aveva raccontato di piatti rotti e che lui si arrabbiava per niente.

La situazione sanitaria delle tre figlie

Il complesso quadro clinico di ciascuna delle tre figlie della coppia veniva qui ricostruito sia documentalmente sia per testi.

Per quanto riguarda gli atti relativi **alla primogenita S< fi** (n. 19.08.2000), nella Cartella Clinica presso l'Azienda Ospedaliera C Ospedale di R' , si attesta l'attività svolta per la gestione del grave disturbo alimentare che ha colpito la ragazza sin dal 2014, con frequenti periodi di ricovero in DH presso l'ospedale Niguarda.
Parallelamente, si riportano sintesi dei colloqui intrattenuti con i genitori.
Nell'unico di questi svoltosi con entrambi i genitori (14.1.2015) '' emergono tensioni nella coppia" e "difficoltà di comunicazione all'interno della famiglia".
Il padre esprimeva contrarietà alla proposta di aiuto per i genitori.
Nel corso di quelli svoltisi con la madre, emergeva che G A riportava "una storia di
gravi e ripetuti maltrattamenti del marito nei suoi confronti, già segnalati ai Carabinieri, alla Tutela Minori e al Centro Antiviolenza. Gli episodi sono avvenuti anche in presenza della figlia" (23.11.2016) si aggiungeva che "la

signora è ambivalente rispetto alla necessità di denunciare il marito e allontanarsi mettendo in sicurezza sé e la figlia".

Ancora, nell'indice Cronologico degli Interventi della ASST F' ' ,
1'11.01.2017 si attestava:
"si ricostruisce il quadro familiare, con le gravissime dinamiche psico-patologiche insite in esso: assetto di negazione rispetto alle problematiche familiari ed emotive; al punto che la madre avrebbe intimato a Sdi non parlare alla psicologa dei problemi familiari."
"nella primavera del 2016 la madre ha contattato il Servizio Sociale riferendo di essere stata **picchiata** dal marito. E' stata indirizzata allo sportello di ascolto ma non si è poi effettivamente attivata su questo punto".
Il 19.10.2017, nel corso di colloqui individuale con la madre, si riportava: "riferisce periodo negativo col marito, due anni fa (percosse refertate in PS). Ora il marito è seguito da uno psicologo al S. Raffaele (4-5 sedute).

Nel corso dell'incontro di rete del 16.01.2018, tra assistente sociale, psicologa, medico curante, si verbalizza che "la signora aveva segnalato alla da parte del marito, Voleva separarsi. E' stata indirizzata alla ,
si è poi rivolta ai "(e si è "dispersa".

Dalla relazione clinica redatta dall' , dell'ASST Rhodiense in data 31.01.2018, emerge, oltre alla descrizione del grave quadro clinico conseguente al Disturbo del Comportamento alimentare di tipo anoressico con condotte restrittive emerso nell'ottobre 2014, "uno stato di grave ritiro sociale e relazionale e di conflittualità intrafamiliare, ai quali Serena stessa imputa l'emergere ed il protrarsi del suo disturbo alimentare".
Si concordava, con i genitori, l'inserimento presso la Comunità ,
preso atto che i genitori stessi "sono consapevoli che S è particolarmente sensibile alle tensioni del contesto familiare, tensioni che i genitori della ragazza ad oggi non sono stati in grado di modificare in modo sostanziale".
Ed ancora, nella relazione clinica in data 28.11.2017 del medico curante presso l'Ospedale Niguarda, dr.ssa M ., si legge: Si parla con S e con la madre della complessa situazione familiare, già nota al servizio territoriale di B , riferiti dalla madre episodi di violenza del marito nei suoi confronti e occasionalmente nei confronti delle figlie. La signora, già indirizzata ai

centri antiviolenza, non ha finora sporto denuncia. S< tèa conoscenza della situazione ma si mostra molto difesa rispetto alla possibilità di parlarne. S i nel colloquio mostra un assetto rigido coartato, che tende ad esprimere una rabbia repressa ed una grande difficoltà sia ad affidarsi sia ad entrare in contatto con i propri sentimenti. Amimica, rigida, rifiuta il dialogo, nega il proprio disagio, mostra comunque una grande sofferenza".

Per quanto riguarda V R (n. 21.11.2002) dai documenti sanitari acquisiti risulta che la bimba ha seguito un lungo percorso di psicoterapia dal 2013 nel corso del quale gli operatori in rete evidenziano l'influenza delle dinamiche relazionali- familiari sui sintomi sia di V sia della sorella minore C II percorso si interrompeva nel marzo 2014 su richiesta di V stessa.
Dalla relazione dell' dell'Ospedale di risulta che V
è affetta da mutismo elettivo con quadro di severa inibizione cognitiva.
Quanto all'area affettivo/relazionale, si segnala che "V è globalmente "ingessata" verso la relazione. Nel contesto scolastico, sebbene vada a scuola sempre volentieri, tende a relazionarsi con poche compagne. Le sue difficoltà nel seguire il lavoro scolastico le precludono la possibilità di integrazione. La comunicazione è limitata e sempre con voce molto bassa. La mimica è ipomobile e
10. sguardo è un po' "spaventato" e non agganciabile.

I passaggi dell'attività svolta dai **Servizi Sociali del comune di** sono riportati nella relazione sociale sul nucleo R *A ""* in data 20.06.2018 a firma S M (prod. ud. 25.10.2018) dalla quale emerge che il nucleo è stato seguito dai servizi sin dal 2011, principalmente per le problematiche relative alle tre figlie: S affetta da grave disturbo alimentare; V affetta da mutismo selettivo e C invalida al 100% dalla nascita.
Gli interventi di sostegno più consistenti hanno avuto ad oggetto le esigenze di C : per il trasporto scolastico e per il trasporto per lo svolgimento di terapie in Neuro Psichiatria Infantile, per l'assistenza scolastica e per la rimozione di barriere architettoniche.
Sono stati poi necessari sostegni per il trasporto di S per le terapie in Day Hospital presso l'Ospedale Niguarda.
11. 21.04.2016 il servizio apprendeva della problematica relativa ai maltrattamenti patiti da G

/ ' ’ Quel giorno “la signora chiama il servizio in lacrime, dichiarando che il marito l’aveva
picchiata (...) durante il colloquio la signora ha raccontato di un rapporto conflittuale col coniuge e che tali dissapori duravano da anni. I litigi venivano descritti come frequenti (circa una volta al mese) e sempre per futili motivi, spesso legati alle figlie e in talune circostanze avvenivano alla loro presenza”.

In questa sede, la dr.ssa M aggiungeva di aver sempre seguito soprattutto la posizione di
C R , per le cui esigenze i contatti col servizio erano sempre stati tenuti dalla madre.
La telefonata del 21.04.2016 era stata una rivelazione a seguito della quale G A , ricevuta in colloquio individuale, le raccontava più nel dettaglio la storia dei maltrattamenti patiti nel corso degli anni e delle condotte aggressive del marito, che si rivolgevano anche nei confronti delle figlie. Ricordava un episodio relativo a V ., che era rientrata più tardi dell’orario stabilito e il marito era stato molto *“irruentó”.* Le aveva raccontato che il marito le si rivolgeva ”*dicendole che è stupida, sminuendola come donna ”* ed ancora di urla, di offese verbali, spesso davanti alle bambine, soprattutto davanti a C che era sempre in casa. Le raccontava anche che soprattutto C reagiva a queste situazioni piangendo e, urlando, molto impaurita.
G A le aveva raccontato di non essersi mai confidata con nessuno dei numerosi operatori che seguivano la famiglia, non era mai andata al Pronto Soccorso prima di allora ed aveva anche sollecitato le figlie a non riferire agli psicologi che le avevano in cura della situazione dei mal- trattamenti in famiglia.
Malgrado le sue sollecitazioni a prendere contatti con i servizi di sostegno del comune, G A al successivo incontro del 22 settembre 2016 le riferiva di essere ancora indecisa rispetto alla denuncia ed alla sua volontà di separarsi dal marito. Aggiungeva che la conflittualità col marito era tuttora presente e non si era attenuata.
Le si proponeva, quindi, un incontro con tutti i componenti dei servizi per far emergere questo problema. Che effettivamente si svolgeva 1’11.01.2017. All’esito si proponeva di contattare anche P

B , il quale, pur non riconoscendosi come uomo maltrattante, accettava di prendere contatto col servizio “uomini non più maltrattanti si diventa” contatto che però egli non coltivava.

La dr.ssa G E (ud. 09.11.2018) Neuropsichiatra infantile presso l’ospedale ASST 1

, riferiva di essersi occupata **di V e di C** . Quest’ultima sin da pochi mesi dalla nascita, a causa della paralisi cerebrale infantile da cui è affetta, che ha richiesto una presa in carico immediata. Mentre V dal secondo o terzo anno della scuola materna, per problemi relazionali poi sfociati in un mutismo selettivo (parlava a bassa voce, non parlava, era molto ritirata. E’ una patologia oppositiva).
Per *C '* è stato attivato un servizio di fisioterapia e logopedia, oltre al continuo monitoraggio neurologico. Sostegno scolastico, incontri con gli insegnanti. In tutto questo percorso entrambi i genitori sono sempre stati presenti e collaboranti.
Dal 2013 era stata attivata una psicoterapia per V' che però non ha avuto un buon esito per la scarsa *complicita* con la terapeuta. Cosicché i genitori e la bambina hanno deciso di chiudere.
Ricordava che il servizio aveva consigliato una terapia familiare, perché tutte e tre le figlie avevano patologie con un tratto oppositivo: *“la prima, la seconda e la terza, perché anche la piccolina rispetto al linguaggio, a prescindere dal fatto che era una bambina disartrica, l’aspetto linguistico è stato investito anche in quella maniera di mutismo mi viene da dire non corrispondente alla sua difficoltà, che le avrebbe consentito un eloquio..*”.
E precisava: *“queste tre ragazze, tutte e tre con un sintomo che le accomunava, perchè la prima anoressica, la seconda con una patologia di tipo oppositivo che insomma più o meno hanno la stessa radice, e la terza, a parte il discorso neurologico di base, ma anche con uno screzio di oppositivita”*.
Intorno al 2014, inoltre, G . Ai aveva riferito che c’erano in famiglia dei conflitti verbali
Le aveva anche raccontato di aver preso *“un colpetto sulla nuca ”* ma poi aveva ridimensionato.

La dr.ssa F B (ud. 09.11.2018) Neuropsichiatra Infantile presso l'UOMPIA ASST

riferiva di aver preso in carico S dall'ottobre 2017 in quanto affetta da anoressia nervosa, in prosecuzione della precedente attività della dr.ssa C Al primo colloquio che solitamente si fa con i genitori si era presentata solo la madre. Si proveniva da un percorso presso l'ospedale Niguarda, a seguito del quale tuttavia aveva ricominciato a perdere peso ed era stata segnalata l'opportunità di ricontattare l'UOMPIA. In accordo coni servizi sociali e i genitori era stato effettuato il percorso irante all'inserimento comunitario, poi effettivamente attuato. Nel ricostruire il caso, aveva rilevato che era emersa una conflittualità tra i genitori e l'atteggiamento di paciere tra i due di S S . stessa le aveva raccontato in una occasione di essersi schierata a difesa della madre. Aveva un'ossessione per il controllo, anche sulla vita della sorella V , perché temeva che potesse ammalarsi anche lei di anoressia ma anche che potesse dimagrire più di lei.

La dr.ssa B S (ud. 09.11.2018), assistente sociale presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di E partecipava all'incontro di rete organizzato nel gennaio 2017. Ricordava che l'assistente sociale aveva proposto di verificare cosa fosse stato necessario per sostenere la sig.ra A nella gestione della conflittualità familiare ed in particolare con il marito che sembrava poi sfocare in una situazione di maltrattamento, tanto che la signora era stata indirizzata al centro di ascolto e da lì alla associazione [1]

Il dr. E B (ud. 09.11.2018), Neuropsichiatra infantile, riferiva di seguire la piccola **C** sin dalla nascita, in una prima fase presso l'ospedale Niguarda poi presso la clinica D dove si era trasferito a lavorare. C presentava esiti da sofferenza celebrale precoce, con disturbi dello sviluppo, disturbi cognitivi del movimento e necessita tuttora di percorsi di riabilitazione ed assistenza. Il rapporto veniva interrotto a seguito dell'arresto del padre, poiché la madre, che lo aveva informato della situazione, non era più in grado di garantire l'accompagnamento alle visite.
Prima di tale evento, la bambina veniva sottoposta periodicamente a verifiche terapeutiche con periodi di ricovero a degenza piena per due settimane (nel 2016 e nel 2017). Poi con periodi di day hospital nel 2018.

L’attività terapeutica era sempre stata programmata e condivisa con entrambi i genitori ed anche P R si attivava sistematicamente per seguire la figlia e provvedeva spesso ad accompagnarla alle visite (il mercoledì per il day hospital che durava tutta la giornata).

i testi della difesa

I D (ud. 09.11.2018) fisioterapista, seguiva **C** dal 2011 per aiutarla nell’attività
di cammino e per l’utilizzo del deambulatore che le consente di stare in piedi in alcune situazioni ed in particolare negli spazi scolastici.

M R P (ud. 9.11.2018) **madre dell’imputato,** riferiva di aver sempre frequentato la casa del figlio, anche per aiutare nella gestione della bambine. Vi si recava soprattutto quando i genitori non erano in casa, proprio per coprirne l’assenza. Non aveva quindi avuto molto modo di vederli insieme, pur sapendo che ultimamente il rapporto tra il figlio e la moglie andava peggiorando.
Ricordava di aver visto più volte il figlio con dei graffi, e di aver appreso da lui che era stata C Aveva chiesto a C perché avesse graffiato il papà e lei le aveva risposto che era stata la mamma.
Si era spesso occupata di accompagnare S alle visite all’ospedale Niguarda e C in via i, a volte insieme al figlio.
Quando era a casa del figlio faceva i letti, preparava il pasto alle nipoti, svuotava la lavastoviglie e simili.
Tuttavia le sue condizioni di salute, a partire dal novembre 2017, peggioravano e non le permettevano di continuare con tali aiuti. Negli ultimi tempi aveva visto solo V una volta e sentito C i per telefono.

Anche con G i rapporti erano sempre stati buoni, sino a due anni prima quando essendosi accorta che non aveva piacere di vederla, cercava di gestire gli orari in modo da non incrociarla.
Ricordava che il figlio le aveva portato un lenzuolo da ricucire perché lui lo aveva strappato senza volerlo poiché non si era accorto che era "unito".
Dopo l'arresto del figlio non era più riuscita a parlare né con la nuora né con i suoceri.
Non aveva saputo il motivo dell'arresto del figlio.

F G (ud. 09.11.2018) **amico di P R** sin dalla prima elementare, ricordava di aver avuto molte occasioni di vedere fi amico anche insieme alla moglie. Ricordava una occasione, quando erano ancora ragazzi, in cui P .• era stato "aggredito" dalla moglie con una violenta
discussione in un locale. P era rimasto molto scosso dalla cosa ed erano usciti insieme dal locale per parlarne e calmarlo. Si erano frequentati con le rispettive mogli sino al 2008, poi i rapporti a 4 si erano un po' raffreddati ed avevano continuati a vedersi soltanto lui e P
L'amico era spesso triste per i problemi di salute delle figlie. Non gli aveva mai confidato di particolari tensioni con la moglie. Riferiva che nella coppia G era la persona più determinata. Non aveva ricevuto confidenze dall'amico nemmeno sulla crisi coniugale tanto che era rimasto molto stupito dalla decisione della separazione.

L'esame dell'imputato

F R si sottoponeva ad esame (ud. 09.11.2018 pag. 31 ss trascr) ed affermava in primo luogo che G / era stata l'unica donna della sua vita e non si era reso conto che lei avesse dei problemi nei suoi confronti. Confermava che la loro vita coniugale era stata caratterizzata da molte discussioni, che erano cominciate con la nascita delle figlie, per i problemi legati alla loro gestione. Nelle discussioni, avveniva molto più spesso che fosse la moglie ad insultare lui piuttosto che il contrario. Soprattutto da ultimo gli diceva che non era un buon padre, che era "un uomo di merda e che non sapeva fare niente", cosa che lo aveva molto colpito. Le parole pesanti che usava anche lui "gliele tirava fuori" la moglie.

Aveva sempre apprezzato la cucina della moglie ed il fatto che lei cucinasse per lui, quindi escludeva di aver mai espresso rimostranze su questo punto, escludeva di aver mai lanciato oggetti o tirato la tovaglia a causa del suo disappunto per il cibo.
Ricordava che poco prima del suo arresto era stata la moglie a buttare in terra il piatto dove aveva poco prima cenato perché si era rifiutato di occuparsi della lavastoviglie essendo arrivato a casa stanco dal lavoro.
Poiché arrivava tardi dal lavoro, le figlie cenavano prima con la mamma e lui cenava da solo. Anche la domenica, la moglie faceva apposta a far mangiare le bambine quando lui andava a far visita alla madre, verso le 19.00.
Ricordava di aver rotto degli oggetti, ma per rabbia "verso se stesso", mentre faceva lavori di piccole riparazioni domestiche.
Ricordava di essersi arrabbiato con Vi , di recente, per il suo uso continuo del cellulare. Un giorno V aveva avuto *"un attacco di isterismo"* perché il suo cellulare non funzionava e lui lo aveva preso e lo aveva sbattuto sul tavolo *"perché non riuscivo a farle capire che non è il cellulare la prima cosa della vita*

Richiesto se avesse mai scagliato contro il muro il telefono cellulare di V dicendole che era una "merda" escludeva di averlo fatto, ammetteva, però di aver detto *"che era una merda la situazione*

” causata dal fatto che V i stava sempre attaccata al cellulare e non aveva più rapporti con la famiglia.
Pur affermando che V non assisteva alle discussioni tra lui e la moglie perché era sempre chiusa in camera, affermava che “*sono stati degli episodi in cui gli animi tra noi erano accesi e* K *' si scagliava più in difesa della mamma*
Tali discussioni avvenivano per lo più in camera da letto, la moglie gli diceva di uscire dalla stanza ed a sua volta teneva sempre in mano il cellulare. V la appoggiava dicendogli di uscire. Ricordava che nel marzo 2018 si era svolta una di queste discussioni ed escludeva di aver colpito V ma la aveva presa per allontanarla dal contesto al quale non gli sembrava appropriato che assistesse.
Escludeva di aver mai colpito con sberle la moglie.
Affermava di aver dato qualche volta degli *'“scappellotti ''* a V per *“eccesso di educazione”* perché più volte aveva elogiato i nonni materni prendendo invece in giro la monna paterna, che era malata.
Quanto a C , affermava di aver sempre avuto un ottimo rapporto con lei e di essersi sempre preoccupato di mantenere unita la famiglia per lei. Riteneva che lui e la moglie insieme fossero riusciti a superare problemi che per altre coppie sarebbero stati insormontabili.
Escludeva di aver mai insultato C ma la bambina poteva aver assistito a suoi insulti rivolti alla madre, in conseguenza della sua aggressività.
Invitato nuovamente a riferire in ordine ad eventuali aggressioni fisiche ai danni della moglie, ricordava l’episodio dell’aprile del 2016, del quale era ancora dispiaciuto: “è *stata una reazione veramente dettata da un continuo punzecchiarmi da parte di mia moglie”.* Aveva seguito la moglie in camera per proseguire la discussione con lei e non si era accorto che ci fosse anche C . Cercava di portare pace ma non riusciva perché la moglie continuava ad essere aggressiva con lui e a seguito di una sua frase particolarmente pesante *(vatti a scopare tua madre”}* le tirava *“uno scappellotto dietro alla nuca”.* La moglie le si rigirava contro e cominciava a graffiarlo e a colpirlo e lui per allontanarla la spingeva con una sola mano sul petto. Escludeva di averla presa per il collo.
Dopo questa vicenda la moglie gli aveva espresso l’intenzione di separarsi e lui si era prostrato ai suoi piedi dicendole che si sarebbe *“annullato come*

uomo" purché lo lasciasse stare vicino alle bambine.
Quanto ai rapporti sessuali, escludeva di aver mai forzato la moglie ad avere rapporti. Aveva sempre rispettato le sue esigenze anche dopo le gravidanze ed escludeva di averla mai forzata ad un rapporto anale in relazione all'acquisto del cane per C
Quanto al giorno dell'arresto, ricordava che cercava di trascorrere un week end con la famiglia poiché era un ponte festivo, circostanze che per lui era molto rara perché spesso lavora nel fine settimana. Aveva quindi insistito per andare nella loro baita in montagna e la moglie gli diceva di no. Poiché non ne capiva la motivazione, continuava ad insistere perché andassero. La moglie man mano si agitava *" e vedevo che la sua agitazione faceva agitare anche la bambina",* c'era anche V

che era sul lettone con la mamma, mentre C . era nel suo letto a fianco del letto matrimoniale. Siccome alla sua insistenza di avere un chiarimento con la moglie V rideva e insieme alla mamma parlottavano a bassa voce, lui con la mano destra aveva dato un colpo sul piede di V.

, solo per riuscire a parlare con la moglie. La moglie quindi cominciava a spingerlo perché uscisse dalla stanza, C era presente e si agitava sempre di più. Quindi lui per tranquillizzarla le diceva che se la mamma non voleva andare sarebbero andati loro due da soli, come il week end precedente, ma la madre si inalberava e diceva a Vi di chiamare i carabinieri. f

La aveva preso il cellulare dalle mani ed aveva interrotto la chiamata. Quindi avevano lasciato V e C nella stanza e si erano spostati in un'altra stanza per proseguire la discussione. Nel cercare di impossessarsi del telefono, l'apparecchio era caduto a terra e la moglie piangendo cercava di riprenderlo, intanto la comunicazione era ancora aperta. Poi arrivava una chiamata in entrata e rispondeva lui stesso, erano le forze dell'ordine. Lui subito aveva detto che non c'erano problemi e che se dovevano uscire loro erano a casa.
Quanto al suo rapporto con S ., ricordava che all'insorgere della sua malattia si era creato un rapporto più stretto perché l'accompagnava tutte i giorni a Niguarda. Affermava che S non aveva mai assistito alle discussioni tra lui e la moglie.

Aveva scoperto che la moglie aveva fatto una denuncia contro di lui nel maggio 2018 ed aveva acquistato una casa dove spostarsi con le figlie solo dopo il suo arresto.
Invitato dalla difesa a ricostruire il tenore della vita coniugale, affermava che i genitori della moglie erano molto spesso a casa loro, per aiutarli nella gestione delle figlie. Ma questo comportava una certa pressione per lui. A ciò si aggiungeva l'appuntamento del pranzo domenicale che gli creava difficoltà rispetto alla sua esigenza di fare visita oltre che alla madre anche al padre, visto che i suoi genitori sono separati.
Descriva la moglie come una persona molto forte e determinata. Ricordava che lei spesso aveva atteggiamenti aggressivi verso le bambine e quando le sgridava le teneva strette per i polsi, cosa che faceva anche con lui.
Quanto alla relazione con i servizi sociale, affermava che pur con la frequentazione derivata dalle esigenze delle figlie, non aveva mai parlato coni servizi dei problemi di coppia. Solo dopo l'episodio del 2016 la moglie gli aveva chiesto di partecipare ad un incontro a seguito del quale veniva sollecitato a recarsi ad un centro denominato "uomini non più violenti si diventa". Lui aveva accettato anche se non si riteneva un uomo maltrattante. La moglie insisteva ad informarsi se avesse effettivamente avviato il contatto con tale struttura. Tuttavia a causa del costo di tale attività non la seguiva. Aveva trovato presso il San Raffaele una struttura convenzionata alla quale si era effettivamente rivolto. Aveva fatto tre sedute ma poi non aveva potuto proseguire perché era stata fissata la giornata del mercoledì nella quale era impegnato con C
Quanto alla gestione del denaro, teneva i conti perché la moglie guadagnava più di lui e ci teneva a partecipare alla pari alle esigenze familiari.

Dichiarazioni sostanzialmente dello stesso tenore erano state da lui rese nel corso **dell'interrogatorio di garanzia,** svoltosi a seguito dell'arresto del 30.05.2018.
Infine, a seguito delle conclusioni delle parti, all'udienza del 21.12.2018 P R chiedeva di rendere **spontanee dichiarazioni** ed affermava di essersi reso conto di non aver compreso il malessere della moglie nella loro vita comune. Le chiedeva scusa per l'episodio del 21.04.2018 e spiegava che il suo intento era sempre stato soltanto quello di tenere unita la sua famiglia. Chiedeva, inoltre, di non essere allontanato dalle figlie.

Valutazione critica del materiale dibattimentale

Come si ha avuto modo di anticipare, a parere di chi scrive le dichiarazioni della persona offesa sono parse caratterizzate da linearità e coerenza. Ben collocate nello spazio e nel tempo e sostanzialmente prive di qualunque intento rivendicativo. Come è ampiamente emerso anche dalle ulteriori fonti di conoscenza, la narrazione di G A è parsa piuttosto trattenuta per l'evidente difficoltà di esporre nel dettaglio la condotta della persona che con lei ha affrontato per anni le difficoltà di gestione della patologia dell'ultima nata.
Si è in vari passaggi sentito che G A , seppure più volte sollecitata dalle amiche e dagli stessi operatori dei servizi che si occupavano di seguire le figlie, ha espresso perplessità sull'opportunità di denunciare il marito, pur riportando in varie occasioni e ripetutamente i racconti dei maltrattamenti subiti.
L'atteggiamento di difesa del marito si è spinto sino a sollecitare le figlie a non raccontare ai rispettivi terapeuti quanto avveniva in famiglia.
L'episodio particolarmente critico del 20/21.04.2016, sul quale si sono raccolti numerosissimi a- spetti di conferma, ha visto la parte offesa da un lato significativamente prostrata per l'accaduto e dall'altro ancora una volta incerta e titubante su come reagire, incertezza che si è risolta con la scelta di accogliere la richiesta di perdono del marito e di sollecitarlo ad avviare un percorso di terapia di coppia ed individuale.
Deve dunque escludersi che le parole della parte offesa siano in qualche modo state animate da intenti rivendicativi o calunniatori di sorta atteso che non vi è alcun indice in tal senso e che, anzi, gli elementi raccolti sono piuttosto di segno opposto.
A fronte di tale atteggiamento, si è comunque sentito di una condotta protrattasi nell'arco di un tempo molto prolungato. La comprensibile difficoltà di ricostruzione di una condotta continuata è stata pienamente compensata dall'emersione di ricordi di dettaglio, tipici del vissuto personale.
Così i gesti ricorrenti di aggressività fisica quali gli *"schiaffi sulla testa, da dietro "*, ed il ricordo di quello così forte da farla crollare in avanti, avvenuto durante una vacanza in Alto Adige, in occasione del quale le cadevano *"le mollette "*.

Lo stesso gesto ha costituito l'apertura del più grave episodio di aggressività fisica verificatosi nel 2016, che la donna, come si è detto, si era comunque determinata a non denunciare (anche su consiglio dei Carabinieri di Ce con buona pace della gestione professionale di tali tipi si situazione).
Ed ancora tipicamente ricollegati ad un effettivo vissuto sono i racconti degli atteggiamenti reattivi del marito, con lancio e rotture di oggetti (la ciabatta, la sveglia, i piatti, il computer, il cellulare), le parole denigratorie rivolte sia a lei sia alle figlie ("cogliona, asina, sei una merda, non sai fare un cazzo"), i modi bruschi e la fisicità degli stessi anche nella gestione della piccola CI
Come si è detto, oltre alla coerenza intrinseca delle parole di G A , si deve tener conto della completa sovrapponibilità del suo racconto con quanto si è appreso dalle ulteriori fonti documentali ed orali.
Si è riportata la tracciatura storica della documentazione sanitaria relativa a ciascuna delle figlie, ove la persistenza di una situazione familiare conflittuale, in più passaggi, descritta come indicazione di maltrattamenti, è stata riportata in progressione cronologica in tutti gli atti esaminati.
Non ci si può astenere dal rilevare, peraltro, che tale situazione e l'esposizione ad essa delle tre ragazze è stata indicata come significativa dell'emersione di patologie "oppositive" in ciascuna delle tre figlie. in alcuni aspetti della dinamica comportamentale di C (così la dr.ssa D).
I. documenti sanitari attestano della tendenza di S a farsi carico della situazione conflittuale tra i genitori ed a intervenire a sostegno della madre. Atteggiamento più volte descritto anche quanto alle dinamiche comportamentali di V .
II. profilo raccolto dai servizi sociali e sanitari che hanno seguito il nucleo, peraltro, è stato professionalmente inquadrato come situazione che richiedeva la sollecitazione di una denuncia all'autorità giudiziaria e di una presa in carico di un servizio specializzato nel sostegno delle donne maltrattate. A riprova della piena coerenza e solidità di quanto raccontato da G A
Ed ancora, le sue parole hanno trovato speculare eco in quelle delle sue colleghe ed amiche, le quali hanno giornalmente raccolto per anni le confidenze dell'amica sino a vedere i segni delle percosse sul suo corpo e sollecitarla (ancora una volta, come ricordato da M C) a denunciare l'accaduto.

Così come nelle parole dei genitori della donna, B A e R S ., i quali hanno raccolto per anni le confidenze della figlia.
Non solo, i genitori della persona offesa hanno anche avuto modo di raccogliere le confidenze delle nipoti, ed in particolare della piccola C (più "loquace" delle sorelle, come ricordato da B A) che hanno in più occasioni riportato i medesimi episodi descritti dalla madre. Particolarmente significativo, in tale contesto, che V abbia sentito la necessità di registrare una situazione di significativa tensione in cui, nell'aprile 2018 (di poco antecedente a quella del tutto simile che portava all'arresto dell'imputato), il padre stava tenendo un atteggiamento persistentemente aggressivo e C si era spaventata al punto da avere conati di vomito e chiedeva che si chiamassero i carabinieri. V t ha ritenuto di inviare tale registrazione al nonno, evidentemente per lanciare fuori dalle mura di casa l'appiglio ove ancorare la sua richiesta di aiuto.

La piena attendibilità di G A porta pertanto a ritenere solidamente provato quanto dalla stessa descritto.

Può dunque affermarsi che, come si è ampiamente ricostruito, G A e le sue figlie S .
i, V e C , siano state esposte per anni alla condotta del marito e del padre P R , il quale ha sistematicamente manifestato ogni forma di disappunto con atteggiamenti bruschi, frasi offensive e denigratorie, pretesa di immediata attenzione, modi ossessivi - condotte queste tutte espressione di violenza psicologica - più insidiosa ma non meno deleteria forma di aggressività. Alla quale si sono comunque aggiunti anche non infrequenti episodi di aggressività fisica. G A ha infatti descritto con dettaglio quelli da lei ritenuti maggiormente significativi, ma non va dimenticato che ha anche affermato che almeno una volta al mese, nel corso della sua vita coniugale, le capitava di essere colpita con "scappellotti" da dietro la nuca, sempre nel corso di discussioni col marito.
La tracciatura delle modalità di espressione della condotta maltrattante è stata ben delineata dalle parole dell'App. Se. T , il quale, pur nella forte emozione riportata nella sua deposizione, ha
ben spiegato che in 30 anni di servizio non gli era mai capitata una situazione simile. Aveva capito *"che non era una persona come tutte quelle*

che mi capitano, violentissime, lui lavorava, e non sono un dottore ma l'ho capito quella sera, molto psicologicamente. Cioè ti porta a quell'esaurimento effettivamente. ”
Si è inoltre appreso che in numerose occasioni le condotte di controllo e di sopraffazione si sono espresse anche sul versante della relazione sessuale. G A ha riferito di aver acconsentito a rapporti sessuali contro la sua volontà pur di “tenerlo tranquillo”, anche nei confronti delle bambine. Ha specificato che vi sono state occasioni in cui aveva espresso apertamente il proprio dissenso, ed ancora ha riportato ripetuti episodi in cui, a seguito del suo rifiuto, veniva tenuta sveglia tutta la notte con la luce dell’*abatjour* puntata e costretta a rispondere alle insistenti domande del marito.
Vi è poi il racconto del rapporto anale richiesto per consentire l’acquisto del cane per la piccola C
Si tratta di aspetti che sono stati descritti in contestazione come espressioni della condotta maltrattante ma che si ritiene costituiscano notizia di reato sulla quale non risulta essere stato avviato alcun tipo di accertamento. Giova ricordare che in questo caso il prospettabile reato di cui all’art. 609 bis è perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 609 septies n 4 cp, cosicché si ritiene doverosa la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica perché valuti quanto eventualmente di propria competenza.

A fronte di tale ricostruzione, P R ha qui ripercorso le medesime vicende con una lettura sostanzialmente ambivalente e caratterizzata da un atteggiamento fortemente vittimistico.
Lui stesso ha utilizzato la parola “scappellotto” per descrivere la fisicità con la quale a volte esprimeva la propria arrabbiatura. Tenendo a precisare che “in faccia” non aveva mai colpito nessuno, ma affermando che utilizzava tale gesto anche per “eccesso di educazione” nei confronti delle figlie.
Ha riconosciuto i gesti di rabbia, la rottura di oggetti, le parole denigratorie, sempre però declinando tali atteggiamenti come “rabbia verso se stesso”, verso la situazione, o simili.
Ha espresso la propria disponibilità ad accedere ad un servizio di sostegno per uomini maltrattanti, ma senza riconoscersi come tale, tanto che aveva poi interrotto il percorso.
Sul punto, ad ogni modo, è doveroso evidenziare che è emerso come egli sia attualmente seguito dal Prof. S , la cui presenza al dibattimento

non ha potuto essere garantita dalla difesa a causa dei
ristretti tempi di trattazione del processo, scanditi dallo stato detentivo dell'imputato sino a pochi giorni prima della decisione.
Parallelamente, P.._l_ P ha ripetutamente affermato di non aver compreso, di aver sempre creduto nella solidità del proprio matrimonio, di aver sempre discusso con la moglie ma soltanto per "portare pace" a fronte dell'aggressività della donna che sarebbe stata rivolta anche nei confronti delle bambine. Di aver usato a volte gesti aggressivi perché lei lo portava all'esasperazione con la sua insistenza e con la sua rabbia.
Una descrizione che, a parte le parole dell'amico F G , non ha trovato alcun appiglio
probatorio. Ma anche il teste G ha riportato episodi risalenti alla giovinezza della coppia ed
ha affermato di non aver più frequentato G . e P insieme a partire dal 2008. Ed ancora di non aver mai ricevuto confidenze dall'amico sulla sua situazione di coppia.
P R ha riletto tutta la strutturazione della relazione di coppia senza mai tener conto della chiave di lettura della moglie, a riprova del suo scarso rispetto per lei.
Significativa la lettura della gestione dei pasti, che egli ha lamentato svolgersi in sua assenza quasi a "fare apposta" per lasciarlo solo. Mentre si è sentito come G A tendesse ad evitare che il marito cenasse con le figlie per evitare di offrirgli occasioni di rimostranze ed arrabbiature, che spesso avvenivano in tali occasioni, e così per non esporre le figlie alle condotte del padre (così la teste S).
Altrettanto egli si è dimostrato stupito ed offeso della "macchinazione" della moglie la quale aveva di nascosto acquisito la disponibilità di una casa ove si era spostata con le figlie dopo il suo arresto. Lo stesso fatto è stato qui indicato (anche dagli assistenti sociali) come passaggio necessario per consentire alla donna di staccarsi dal marito in condizioni di sufficiente sicurezza, insieme all'inserimento di S presso la comunità . Si comprende, infatti, come G
fi - che ha sempre gestito la vita della famiglia in termini necessariamente molto organizzati - abbia ritenuto di gestire con il medesimo approccio anche la fase dell'effettiva separazione, fase che è stata involontariamente accelerata dall'arresto del 30.05.2018.

Non va peraltro dimenticato, cosa che pare ancora una volta abbia fatto l'imputato, che a partire dai primi mesi del 2018 si erano succedute con maggior frequenza situazioni critiche e preoccupanti ed erano state espresse minacce di una certa consistenza (ti scavi la fossa da sola, ti ammazzo, mi ammazzo), tanto che anche le persone vicine alla persona offesa ne avevano percepito la paura e la preoccupazione.

I fatti così ritenuti sussistenti integrano entrambe le fattispecie in contestazione.

Le condotte ossessive, denigratorie, verbalmente e fisicamente aggressive sopra ricostruite integrano il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 cp e qui contestato al capo A) della rubrica.
Com'è noto, infatti, per la configurazione della fattispecie in esame è necessario che le condotte vessatorie si siano espresse con una pluralità di occasioni così da dar luogo alla loro abitualità ed abbiano costituito il terreno per la configurazione di penose condizioni di vita : *"Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. "* (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017 - dep. 12/02/2018, D.L., Rv. 27245201)
E' poi pacificamente emerso che alle suddette condotte rivolte nei confronti della madre sono state esposte alche le tre figlie, le quali, peraltro, sono state bersaglio a loro volta di atteggiamenti del tutto analoghi: " *integrano il reato di maltrattamenti in danno del figlio minore anche le condotte persecutorie poste in essere da un genitore nei confronti dell'altro quando il figlio è costretto ad assistervi sistematicamente, trattandosi di condotta espressiva di una consapevole indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali del minore ed idonea a provocare sentimenti di sofferenza e frustrazione in quest'ultimo".* (Sez. 5, n. 32368 del 29/03/2018 - dep. 13/07/2018, F, Rv. 27357501).

Sussiste, infine, l'elemento soggettivo della fattispecie, atteso che per la sua configurazione è necessario e sufficiente che sia riscontrata la consapevolezza della condotta posta in essere: *"la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria}"*[1] (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018 - dep. 14/01/2019, C, Rv. 27434102).

Sussiste anche l'aggravante contestata dell'aver agito ai danni ed in presenza di persone minori di età di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cp, già art. 572 co 2 cp.
Si è infatti ampiamente ricostruito come le condotte siano state risalenti nel tempo ed abbiano preso le mosse sin dalla nascita di S .Le tre figlie sono tutte state esposte alle condotte patite dalla madre e, pare anche di poter affermare, ne hanno subito le conseguenze anche in termini patologici. E' poi altrettanto emerso che esse stesse sono state vittime dei maltrattamenti patemi, essendo state più volte denigrate, sminuite, offese e approcciate con modi bruschi ed a volte anche fisicamente aggressivi, come si è più sopra ricostruito.

Altrettanto sussistente il reato di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 582, 585 cp, di cui al capo B) della rubrica.
L'episodio in questione è stato dettagliatamente descritto dalla parte offesa ed ha trovato piena corrispondenza in quanto riferito dai suoi genitori che l'hanno accompagnata il giorno seguente al Pronto Soccorso e dalle sue colleghe che hanno sentito il racconto di quanto accaduto, ed a loro volta hanno visto i segni delle percosse sul corpo della collega e l'hanno sollecitata ad andare a farsi visitare. Altrettanto si ricorda la telefonata ricevuta dalla dr.ssa M alla quale G A
ha telefonato in lacrime raccontando l'accaduto.
L'entità delle conseguenze lesive è poi attestata dal referto del Pronto Soccorso dell'ospedale qui acquisito. Si ritiene inoltre, sussistente l'aggravante contestata dell'aver agito in occasione della realizzazione del reato di maltrattamenti in famiglia, atteso che è risultato inequivo-

cabilmente che la condotta lesiva sia stata una delle condotte espressione del maltrattamento sopra ritenuto.

Deve pertanto dichiararsi la penale responsabilità di P ‘ R in ordine ad entrambi i reati aggravati qui a lui ascritti.

I fatti così ritenuti sussistenti paiono realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attesa la contestualità della condotte e la loro reciproca funzionalità. Si giudica più grave il reato sub A) in ragione della pena edittale prevista.

Va per contro tenuto conto del corretto comportamento processuale dell’imputato, della sua incensuratezza, della faticosa quanto delicata situazione familiare che ha comunque costituito il contesto dello svolgimento dei fatti qui valutati, ed ancora del percorso di sostegno psicologico da ultimo avviato da P R , elementi che consentono di ritenere sussistenti nei suoi confronti le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis cp.
Circostanze che si giudicano in termini di equivalenza rispetto alle aggravante sopra descritte.

Venendo alla **commisurazione della pena,** valutati gli elementi di cui all’art. 133 cp ed in particolare ricordata la significativa durata della condotta, la pluralità delle persone offese, l’espressione della condotta non soltanto con aggressività verbale ma anche fisica - elementi tutti che impongono di discostare la pena dal minimo edittale, si ritiene equo irrogare all’imputato la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, così determinata:

- pena base per il più grave reato di cui al capo A) della rubrica, anni 2 e mesi 6 di reclusione,
- aumentata per la ritenuta continuazione interna conseguente alla pluralità di parti offese ad anni 3 di reclusione (in misura di mesi 2 di reclusione per ciascuna delle ulteriori parti offese),
- ulteriormente aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo B) della rubrica.

Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Passando a valutare le **richieste formulate dalla parte civile** costituita G A , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori V e C , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 185 cp.
Danno che si ritiene sussistente anche in concreto. n

Si è infatti ricostruito del lungo periodo di esposizione alla condotta maltrattante del marito, patito da G A nonché della insidiosità della suddetta condotta per i suoi consistenti risvolti psicologici. Si è altrettanto appreso che G A è stata esposta non soltanto alla violenza verbale e denigratoria del marito, ma anche ad episodi di violenza fisica e sinanco sessuale. Parallelamente, condotte aggressive denigratorie ed ossessive sono state rivolte alle figlie V' e C i (oltre che S<), le quali sono anche state esposte alle condotte patite dalla madre.
G A ha poi vissuto un lungo periodo in condizione di timore per l'incolumità fisica
propria e delle figlie, dopo aver manifestato al marito l'intenzione di separarsi. Ha gestito la fase di transizione sino alla sua effettiva separazione in modo autonomo così da creare una situazione di sicurezza prima di tutto per le figlie (tramite l'organizzazione del ricovero di S ed il reperimento della disponibilità di una nuova abitazione) e per se stessa.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, può essere ampiamente accolta la richiesta formulata dalla difesa di parte civile, di liquidazione del danno in via equitativa, che si determina in complessivi € 60.000,00. Considerata la pluralità delle parti offese, la minore età di C e V A
e l'importante impegno di spesa per il loro mantenimento e le loro cure, sussistono giustificati motivi per la concessione della immediata esecutività della suddetta statuizione, ai sensi dell'art.540 cpp.

P R deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano - valutati i parametri in vigore e l'attività svolta - in complessivi € 2.063,67 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatario, atteso che la parte offesa è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Considerato il carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

P R colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti
generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

P R al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita G *A.*
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori V e C R
che si liquidano in via equitativa in complessivi € 60.000,00 con statuizione immediatamente esecutiva; nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.063,67 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatario.

ORDINA

La trasmissione di copia degli atti al PM in sede per quanto riterrà di propria competenza in ordine al prospettabile reato di cui all'art. 609 bis c.p., perseguibile d'ufficio ex art. 609 septies n..4 c.p.;

FISSA in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione. Mi 21.12.2018

l [1]

R M fiducia,
Avv.
presente
n.
:
Difeso di fiducia
dall'Avv.
• n.
presente
, del foro
di
, con studio
in
•,
via

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice, dott.ssa Elisabetta Canevini
all'udienza del 21/12/2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:
, nato in Marocco il 1968, elettivamente domiciliato presso il difensore di
, del foro di , con studio in
Imputato

Dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 572, 61 n. 11 quinquies c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e con reiterati atti di violenza fisica, percuoteva la moglie' ' ' E C e la figlia minore Fi R. (nata il 12.2.2000), causando loro penose
condizioni di vita ed uno stato di profonda prostrazione psico/fisica In particolare:

dal 2013, durante le discussioni che aveva con la moglie, spesso la picchiava;

dal 2013, picchiava abitualmente la figlia Fi ; con schiaffi alla testa, prese per il collo e spinte, specie quando la minore interveniva in difesa della madre C ', durante i litigi che aveva con l 'uomo;

dal febbraio 2015, dopo che la minore aveva scoperto che il padre aveva sposato un'altra donna non dichiarandolo in famiglia, la picchiava in più occasioni con la cintura dei pantaloni e con bastoni;

nell'agosto 2016, allorquando il nucleo familiare si trovava in Marocco, dapprima picchiava la moglie e poi la figlia F < che era intervenuta in difesa della madre, afferrandola per i capelli e poi colpendola con la cintura dei pantaloni e successivamente con un bastone in legno, procurandole così lesioni in corrispondenza della spalla posteriore sinistra e sulla parte bassa della schiena;

agli inizi di settembre 2016, rientrati in Italia, picchiava ancora una volta la figlia minore F con schiaffi e spinte.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti in danno della figlia minore F !, di anni 16.

In F (MI) ed altrove, dall'anno 2013 almeno fino alla prima decade di settembre 2016.

In cui è parte civile **F . R** , nata il 2000, domiciliata ex legge presso il difensore di fiducia, Avv. , con studio in via

Soggetto da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato ai sensi dell'art. 90 ter cpp

Conclusioni delle parti:

Il **PM** ha chiesto: la condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Il **difensore** della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il **difensore** dell'imputato ha chiesto: in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in subordine l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio in data 14.02.2018, R M< è stato rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di cui alla rubrica (maltrattamenti aggravati ai danni della moglie e della figlia minore F . R. dal 2013 al settembre 2016).

Si costituiva ritualmente parte civile la parte offesa F; R. , inizialmente in persona dell'Avv. , anche in forza della sua qualità di curatore speciale della minore[1], attesa la minore età della ragazza. Costituzione che veniva poi rinnovata nelle more del giudizio, atteso che la parte offesa raggiungeva la maggiore età.

A seguito di rinvio per adesione del difensore alla astensione proclamata dalle camere penali, alla prima udienza utile del 10.05.2018, la difesa reiterava la richiesta di rito abbreviato subordinato all'esame della persona offesa H E C moglie dell'imputato e madre dell'altra persona offesa F R i.

Il giudice, ritenuta rilevante l'integrazione dibattimentale e rilevato che tale attività non era stata svolta nelle indagini preliminari, ammetteva il rito.

A seguito di interlocuzioni con le parti sul punto, avvenuta all'udienza del 15.06.2018, essendosi prospettata una necessità di tutela della testimone, veniva disposto che l'esame di E___ C H si svolgesse con modalità protette alla successiva udienza del 28.06.2018. Tuttavia, In tale

data la teste non si presentava ed inviava certificazione medica relativa ad un impedimento che tuttavia risultava non assoluto, atteso che aveva ad oggetto una visita medica che poteva essere spostata ad altra data.
Alla successiva udienza del 17.09.2018 nuovamente disposta in un'aula dotata di specchio unidirezionale, E C i H i non si presentava, senza fornire alcuna giustificazione della propria condotta. La difesa, che non forniva alcuna prova della citazione, riferiva di aver ricevuto informale assicurazione dalla teste che avrebbe presenziato all'udienza. Il giudice, ricordato che lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista doveva essere garantito dalla difesa che l'aveva richiesta, preso atto dell'ingiustificata e reiterata assenza della teste, sentite le parti, revocava l'ordinanza di ammissione del rito e disponeva procedersi oltre.
Questo giudice, inoltre, non riteneva essersi verificata alcuna delle situazioni di cui all'art. 34 cpp, atteso che le valutazioni sulla ammissibilità del rito erano state svolte a seguito del solo esame del verbale dell'udienza preliminare ed in valutazione di quanto riferito dalle parti.
L'istruttoria dibattimentale, pertanto, si svolgeva in presenza dell'imputato, con l'esame dei seguenti testi: M , S F , M ., M._L. , G , L , C , (ud. 01.10.2018); Isp. L ,f ,G (ud. 08.11.2018).
Venivano, inoltre, acquisiti documenti, ivi compresi gli atti formatisi presso il tribunale per i Minorenni di Milano.
L'imputato si sottoponeva ad esame (ud. 08.11.2018).
Le parti, concordemente, chiedevano acquisirsi il verbale di sommarie informazioni testimoniali reso con modalità protette dalla minore F... R. in data 19.09.2016, con rinuncia al suo esame. Acquisizione che aveva ad

oggetto il supporto DVD con la registrazione audio e video dell'esame steso e la trascrizione integrale dell'audio.
All'esito della citata istruttoria le parti concludevano come da verbale, ed il giudice decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.
Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, siano emersi elementi fondanti un giudizio di sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
F R , nata nel 2000, all'epoca dei fatti viveva con la madre H . E<
, con
A , fratello maggiore, con la sorellina F; , nata 2004 e con il fratellino I; , nato 1' .2008.
Il padre, M' R dal febbraio 2016 si era allontanato dalla casa coniugale, a causa di una relazione extraconiugale, non accettata dalla moglie, sfociata poi, nell'estate 2016, in un secondo matrimonio in M
Il citato allontanamento non aveva però comportato una cessazione dei rapporti con la famiglia e l'imputato, sostanzialmente giornalmente, si recava presso la casa coniugale, non trascorrendovi però le notti.
F nel 2007, su invito da parte delle insegnanti della scuola elementare, che avevano evidenziato una difficoltà di apprendimento, veniva presa in carico dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile e le veniva attivato un sostegno scolastico.
Le veniva in particolare diagnosticato un lieve ritardo mentale e una sindrome schizofrenica, che portava nel febbraio 2016 a ritenere necessario l'introduzione di un trattamento farmacologico.
Il 16 settembre 2016 F riferiva ai professori di essere vittima di maltrattamenti da parte del padre, confermati da segni sulla schiena e da fotografie, e il giorno seguente veniva portata in Commissariato ed inserita provvisoriamente in una Comunità educativa a

Nel medesimo periodo a M R veniva diagnosticato un Disturbo dell'Umore NAS con ideazioni delirante di rovina e allucinazioni uditive.
Come si ricostruirà nel dettaglio, l'emersione dei fatti qui contestati avveniva nel contesto scolastico frequentato dalla minore. Appreso quanto raccontato dalla giovane, insegnanti dell'istituto < provvedevano a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria.

Il nucleo fondamentale dell'accertamento dibattimentale dei fatti poggia sulle dichiarazioni della parte offesa F R , all'epoca minorenne, raccolte a sommarie informazioni con modalità

protetta, audio e video registrate e qui acquisite su accordo delle parti.
Può peraltro sin d'ora affermarsi che le dichiarazioni della minore, così raccolte, sono caratterizzate da piena attendibilità, essendo risultate coerenti sia in via intrinseca che in via estrinseca, in nessun modo incise dal quadro clinico sopra descritto, e anzi correttamente collocate nel tempo e nello spazio, oltre che drammaticamente corrispondenti al vissuto personale.
A ciò si può altrettanto aggiungere che gli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti si sono espressi in termini di completa corrispondenza con quanto riferito dalla parte offesa, offrendo pertanto elementi di sostegno al giudizio di piena attendibilità che già poteva solidamente basarsi sul dichiarato della stessa.

---

[1] La nomina di Curatore Speciale risulta essere stata disposta dal GIP presso questo Tribunale in data 08.06.2017, in accoglimento di richiesta del PM, atteso che il padre della minore era imputato nel presente procedimento e che risultava agli atti che la madre, pur essendo anch'ella persona offesa del medesimo reato, aveva cercato di "indurre la figlia a ritrattare e comunque a screditare quanto dalla stessa riferito" (cfr. copia decreto allegato alla costituzione di parte civile, in atti).

Di seguito, dunque, l'esposizione delle suddette risultanze che prenderà le mosse, come anticipato, dal racconto della parte offesa.

F R , su delega del Pubblico Ministero, veniva ascoltata a sommarie informazioni con modalità "protetta" (ex artt. 348 co. 4 e 351 c. 1 ter c.p.p.), con video e audio registrazione, il 19 settembre 2016 dall'ispettore M , dall'Agente L e con l'assistenza della psicologa M .
Al momento del suo esame, F R aveva 16 anni ed era stata urgentemente e provvisoriamente inserita da soli due giorni all'interno di una comunità protetta.
Riferiva, in primo luogo, di vivere assieme alla madre, al fratello maggiore, di circa 20 anni, e ai due fratelli minori (una sorella di 12 anni e un fratello di 7).
Il padre si era infatti allontanato dalla casa coniugale, in quanto aveva da poco contratto matrimonio con un'altra donna.
Durante l'estate, mentre trascorrevano le vacanze estive in Marocco,
l'uomo si era sposato e F e la madre lo avevano scoperto vedendo delle foto del matrimonio sul cellulare del padre.
La situazione familiare, già critica, si era così ulteriormente irrigidita.
A Milano vivevano in una casa con due sole camere: il figlio maggiore dormiva nella camera che in precedenza era dei genitori, i due figli più piccoli nell'altra camera e F e la madre in salotto.
La minore precisava che uno dei motivi per cui il padre non tornava più a casa era che la moglie non voleva più dormire con lui (*"Che lei dorme con noi e lui non vuole").*
Così descritto il contesto familiare, F raccontava poi cosa accadeva in casa.

Fin da quando era piccola il padre la picchiava, precisando che la frequenza e le modalità potevano variare e che nell'ultimo periodo la situazione era significativamente peggiorata.

Ricordava che nel 2010, quando aveva solo 10 anni, il padre aveva avuto un periodo in cui aggrediva spesso sia lei che la madre. *"Era un po' pazzo [...] come se lo avesse preso un demone, non dormiva proprio, rimaneva in casa a rompere i vetri, prendeva vetri strani, poi accendeva il fuoco, bruciava il Corano e io mi svegliavo di notte, poi di notte non dormivo, cioè mi ricordo un giorno di notte non ho dormito perché la picchiava, infatti mia madre mi dice: 'Stai lontana sennò ti ammali, stai lontana' e io non... cioè ero piccolina, avevo dieci anni e non sapevo cosa facevo, mi mettevo in mezzo e mio padre mi picchiava, mi picchiava di brutto, cioè per quello io lo odio".*

F ' spiegava infatti che la violenza era diretta in principalità contro la madre, che subiva aggressioni fisiche molto frequentemente. La minore cercava però di difenderla e quindi veniva analogamente aggredita.

"Alcune volte mi alza le mani [...] perché io mi metto in mezzo tra mia madre e lui perché non voglio che la picchia".

Quando F.... ... cercava di difendere la madre, il padre le urlava di stame fuori che altrimenti l'avrebbe picchiata.

"Devi starne fuori sennò ti meno".

La spintonava, a volte la colpiva con schiaffi o con botte in testa e a volte la prendeva per il collo. Capitava però che le aggressioni si rivolgessero subito contro F i.

F .. riferiva infatti di essere una ragazza un po' "ribelle" e che quando faceva arrabbiare il padre, questi la colpiva anche molto ferocemente e la madre non la difendeva in alcun modo.

"Quando mi picchia a me mia madre non dice niente e questo mi fa incazzare perché non è giusto che mia madre non dice niente".

F riferiva che il padre la aggrediva anche con la cintura e con un pezzo di legno ricavato dallo stipite della porta*("cinte e bastoni"},* specificando però che solo recentemente aveva iniziato a colpirla con questi oggetti.
Riusciva a ricordare più episodi a Milano, prima della partenza in Marocco, ed uno mentre lì si trovava, anche se le sembrava che anche quando aveva 14 anni fosse capitato, precisando che sicuramente prima dei 14 anni non l'aveva mai aggredita con i citati oggetti.
"Per lui picchiare è una cosa normale".
Quanto all'aggressione avvenuta in Marocco, F spiegava di essere stata aggredita assieme alla madre.
"L'ultima volta che mi ha picchiato tantissimo ero in Marocco, mi ha preso dai capelli e mi ha... cioè è una cosa brutta, non è bella. Mi ha preso per i capelli e mi ha... con la cinta, lui di solito ha la cinta qua (indica la vita), è violento, è un pazzo [...] Quando mi fa male io mi metto solo a piangere, fa male. [...] Poi quando diventa più pazzo e nervoso ha spaccato pure le porte".
"In Marocco il giorno che mi ha picchiato avevo dormito tutto il giorno perché mi faceva malissimo la testa, la schiena, anche a mia madre".
"A mia madre la picchia più di me".
F precisava che il padre utilizzava più frequentemente la cintura rispetto ai "bastoni". *"Con le cinte ero abituata". "Con le cinte in casa un po' di volte".*
In seguito al rientro in Italia il padre l'aveva poi colpita solo con schiaffi perché aveva paura della Polizia. Più volte infatti Fe la madre avevano minacciato di andarlo a denunciare.
Continue erano anche le minacce di morte, *"guarda che ti ammazzo se continui a dire dove vado, non ti devi intromettere nella mia vita".*

Quanto alla posizione della madre, F. raccontava che il matrimonio tra i genitori era stato combinato, e che fin da subito il padre aveva iniziato a malmenarla.

"Mi fa mia madre che resisteva la picchiava, la bruciava".

Anche in Marocco, quando la madre aveva scoperto che il marito aveva contratto matrimonio con un'altra donna, lui l'aveva violentemente aggredita.

La madre aveva fatto delle foto alle immagini del matrimonio presenti sul telefonino del marito, questi glielo aveva rotto ed era così iniziato il contrasto.

Nel contesto delle aggressioni ai danni della madre, il padre perdeva totalmente il controllo e colpiva chiunque gli si trovasse vicino.

"Solo se picchia mia mamma troppo, troppo chi vede tutti davanti li ammazza tutti cioè li picchia tutti, cioè non vede più niente, come se io mi incavolo con tutti e adesso picchio lei, poi voglio picchiare anche lei, non so come spiegarle, mi capisce, vero? [...] Perde il controllo".

F più volte specificava che le aggressioni alla madre erano più violente e molto più frequenti.

"Quando vedevo mia madre che la picchiava con le cinte, con i bastoni, tutto guarda, non smetteva proprio di picchiarla, proprio un pazzo è, un bastardo".

"Perché lui la picchiava dappertutto, la metteva proprio per terra, cioè la metteva proprio come se dovesse dormire e la picchiava come se fosse non so cosa, cioè vabbè uno schiaffo picchiare così no, è troppo".

F spiegava che una volta, quando era più piccola, il padre aveva picchiato anche il fratello maggiore, ma poi non vi erano state altre aggressioni nei suoi confronti perché *"un pò ha paura di lui".* Il fratello a volte interveniva anche a difendere la madre.

F ʟ spiegava però che il fratello maggiore, forse perché lo aveva sempre visto fare dal padre, a volte la aggrediva, in quanto pretendeva che F lo ascoltasse e si occupasse delle faccende domestiche.
Le aggressioni però erano, se così si può dire, leggermente diverse, il fratello utilizzava infatti il bastone della scopa, a differenza del padre che, come detto, utilizzava lo stipite della porta.
"Ma secondo me sono pazzi loro due".
Fortunatamente i due fratelli minori non venivano aggrediti, benché fossero spesso presenti.
"Non picchia mai mia sorella o mio fratello, mio fratello non lo ha mai picchiato perché è piccolino, sennò lo ammazzano".
Durante tutto l'esame F; i esprimeva un'assoluta volontà di non vedere mai più il padre e la paura di essere picchiata qualora avesse saputo della denuncia.
"A me piacerebbe andare a lavorare, mi piacerebbe spostarmi da mio padre, voglio non vedere mio padre che mi picchia e niente, voglio studiare".
La sua preoccupazione si estendeva però ai fratellini minori e alla madre, rimasti in quella casa.
"/<? non voglio che mia sorella veda mio padre picchiare mia madre perché quando lo vede mia sorella si mette a piangere e mi fa: 'cioè cosa posso fare? [...] voglio aiutarla però non so cosa fare, ci ho paura che l'ammazza qualche giorno perché lui glielo dice in maniera in arabo, cioè ' ti coltello, ti passo con la macchina, ti coltello, proprio ti ammazzo con il coltello ".
"Lo dice in bocca proprio dal vivo così davanti ai bambini e poi mia sorella si spaventa e si mette a piangere 'perché vuoi ammazzala? Cosa ti ha fatto? Mi vuoi lasciare senza mamma? "'.

In un quadro così ricostruito, caratterizzato da continua violenza, F; ' su sollecitazione della madre, il 17.09.2016, decideva di denunciare e di mostrare i segni che aveva sulla schiena alle insegnanti.
Spiegava infatti che la madre aveva troppa paura e che quindi aveva fatto esporre lei.
F ' . aveva salvato sul cellulare alcune fotografie ritraenti i segni che aveva sulla schiena, fotografie che la madre stessa le aveva scattato dicendo di andare a farle vedere all'insegnante.
"Ma la mamma ha dei lividi addosso?" "Sì, ne ha tantissimi ma anche proprio qua nelle parti sotto, [...] sì pancia, sotto".
Quanto al citato telefono cellulare, F raccontava che il padre glielo aveva comprato in seguito ad un ricatto: solo se avesse conosciuto la sua nuova moglie, glielo avrebbe acquistato.
F , benché non volesse in alcun modo conoscere la donna, si era così fatta convincere.
La minore, durante l'esame, riferiva peraltro di aver parlato di quello che succedeva a casa in un paio di occasioni con il medico di base, che le aveva suggerito di andare a sporgere una denuncia- querela. Specificava di aver fatto anche vedere le fotografie dei segni lasciati dal padre.
Si era invece confidata con delle amiche, ma non aveva voluto parlarne con l'assistente sociale.

L'audizione presso il Tribunale per i Minorenni

F R veniva poi nuovamente ascoltata, in data 5 novembre 2016, dal Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano.
In quella sede confermava quanto già riferito in sede di sommarie informazioni.

Specificava di aver avuto in passato problemi a dormire in quando sognava quello che il padre faceva e di essersi assentata da scuola per un paio di mesi per tale motivo.
Puntualizzava ancora che la madre non era mai riuscita a proteggerla e che comunque non avrebbe potuto in quanto il marito la minacciava anche con il coltello.
"La mamma non riusciva a proteggermi, ero io a difendere lei. È brava con me ma non era capace di proteggermi. Mio padre è un po' una bestia quando picchia. Lei non riesce a fermarlo, non può. Mio padre la minaccia con il coltello".

Confermava, anche in questa sede, la totale assenza di volontà di vedere o avere contatti con il padre e riferiva di non sentirsi pronta ad un rientro in casa, anche se sentiva la mancanza dei fratelli e della mamma.

I messaggi Whatsapp

Quanto riferito dalla minore F R trova conferma anche nelle conversazioni avute con alcuni amici sulla piattaforma Whatsapp.

A titolo esemplificativo possono essere citati i seguenti messaggi.

Il 5 settembre 2016, dall'utenza : , pacificamente in uso a F. R , venivano

inoltrati messaggi dal seguente tenore: *"sono incazzata con mio padre. Picchia mia madre. È pazzo. Non è normale e io devo fare qualcosa non posso rimanere a guardarlo. Eh infatti è picchia anche me"'* e ancora *"devo andare a denunciarlo. Eh infatti io o paura di questo. Che picchia me poi. C'è cosa faccio o mi ammazzo o faccio qualcosa?.*

Il 6 settembre 2016, F . scriveva *"Sono incazzata. Con mio padre"* e, a seguito di domanda precisa dell'interlocutore per sapere se avesse ancora picchiato la madre, rispondeva *"No sta volta me. Tutti mi picchiano ma io non so cosa fare. Non ritorno più a casa. Mene vado sono stanca di essere picchiata per nessun motivo. Già è due anni che resisto. Vivo nell'inferno. Domani preparo i vestiti e mene vado. No e pazzo fidati non si deve azzardare a toccarmi e chissà se un giorno mi stupra. Mio padre si droga. Beve fuma. Fa di tutto. Non picchiata forte. Ma uno schiaffo. Genitori adottivi vorrei quelli che questi. Devo salvarmi capisci. Cazzo mi suicidio. La mia vita non a senso. Magari mi butto dal balcone e faccio prima o seno bevo tante medicine tachipirine ne bevo 5".*

L'8 settembre 2016, scriveva *"Picchia mia madre. La picchia, lo volevo andare a denunciarlo. E io ho paura. Paura che poi mi picchia".*

L' 11 settembre 2016, F scriveva *"mio padre è pazzo perché picchia mia mamma"*.

Il 12 settembre 2016, scriveva *"Mio padre picchia mia madre. È un bastardo"*.

- Il 16 settembre 2016, giorno in cui F aveva parlato a scuola di quanto accadeva in casa, la medesima utenza inviava un messaggio dal seguente tenore: *"ma niente sono incazzata con mio padre. E pazzo picchia mia madre e mamma a paura di denunciarlo"* e ancora *"e poi picchia mia madre e domani devo fare la denuncia. Perché è pazzo seno se aspetto un giorno ammazza me e mia mamma"*.

Gli altri testi

M F P , all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di essere stata insegnate di sostegno di F R , presso l'istituto < di , dal settembre 2015 al settembre 2016.

La necessità dell'assistenza di un'insegnante di sostegno dipendeva da una diagnosi di ritardo relazionale e comportamentale, associata ad un disturbo cognitivo della minore.

La teste precisava che la condizione di F . R era molto altalenante, si alternavano giorni o settimane in cui apparentemente non si riscontrava alcuna problematica a momenti in cui traspariva con più evidenza la sussistenza di un'effettiva difficoltà.

Talvolta la minore sembrava avere una visione un po' alterata della realtà: era capitato che avesse la sensazione che quando i compagni si toccavano il naso stessero parlando male di lei o che le persone la fissassero in metropolitana.

Alla teste sembrava di ricordare, pur non essendone sicura, che F . assumesse farmaci proprio in ragione del citato ritardo cognitivo.

Quanto alla situazione familiare, F; si era confidata con la teste solo limitatamente al progressivo allontanamento del padre dalla famiglia, determinato dall'instaurazione di una relazione con un'altra donna.
Nel settembre 2016 F R. raccontava alla coordinatrice S M . delle violenze che si vedeva costretta a subire in casa. La coordinatrice informava quindi la teste e, informata anche la Preside, la accompagnavano a sporgere denuncia.
In quel frangente la minore mostrava dal telefonino una foto ritraente la sua schiena ferita.
"F *mi ha detto che si trattava delle cinghiate che il padre le avrebbe inferto con la cintura o con una mazza di legno"*.
La minore veniva poi accompagnata in ospedale per fare un referto, dopodiché veniva accompagnata presso una casa famiglia.
F spiegava alla teste che era stata la madre a consigliarle di parlare con gli insegnanti perché
aveva paura che la picchiasse ancora.
La teste spiegava che l'aggressività del padre si dirigeva nei confronti di F *"fondamentalmente perché quando picchia la madre lei si mette in mezzo per difenderla".*
In quel frangente F riferiva anche di altri episodi di aggressività, tra i quali che il padre aveva avuto un esaurimento nervoso e che per un periodo aveva tormentato l'aveva tormentata battendole il Corano sul viso e dicendole: *"dentro te c 'è il male, devi leggere il Corano".*
F confidava che anche i fratelli minori erano vittime di analoghe condotte, che si verificavano però meno frequentemente.
S M _ i, all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di essere stata insegnante di spagnolo e
coordinatrice di classe di F R all'istituto di ».

F era seguita da insegnati di sostegno a causa di un deficit cognitivo e assumeva una terapia farmacologica per riuscire a controllare l'ansia.
Talvolta aveva delle difficoltà nella rappresentazione della realtà. Quando per esempio era deceduto un suo insegnante aveva chiesto se la causa fosse stata la droga.
Nel settembre 2016 era iscritta al terzo anno del ciclo di studio IFP, percorso di formazione professionale.
In un paio di occasioni la minore aveva chiesto alla teste di parlarle privatamente.
""Mi volle parlare con insistenza in privato, mi disse che il suo papà la picchiava, la picchiava ripetutamente. Era molto in ansia, tant'è che continuava a dirmi 'voglio andare dai Carabinieri, voglio andare dai Carabinieri, voglio denunciare, voglio andare dai Carabinieri '".
""E passato qualche giorno dopo di che di nuovo ha insistito per andare dai Carabinieri, diceva che appunto papà la picchiava".
La minore aveva anche riferito alla teste: *'""mia mamma mi dice che lo devo denunciare, che lo devo denunciare",* facendo intendere che la sicurezza di agire in tal senso derivasse appunto dal sostegno della madre.
In relazione all'aggressività fisica, la teste riferiva che la minore le aveva raccontato di essere stata anche aggredita con i *""legnetti intorno alla porta",* mentre, in relazione al contesto familiare, che il padre aveva un'altra dorma e che la madre era gelosa.
Sempre in quel contesto F. mostrava alla teste dei segni sulla schiena per dimostrare che il padre la picchiasse. *""Si vedeva qualcosa di lungo, ora non so ben definire, ma erano più di uno, non era un ematoma, era qualcosa di..."*
Fadwa spiegava che il padre la picchiava anche con la cintura sulla schiena.

Nel raccontare quanto stava vivendo F appariva alla teste molto ansiosa, *""era molto in ansia, era un fiume in piena"* e mostrava alla teste delle fotografie, di cui però non ricordava il contenuto.

Il racconto della minore risultava molto preciso e dettagliato *""Quello che mi ha colpito è che era molto preciso, dettagliato, di cui molti dettagli adesso non ricordo dopo due anni".*

Alla luce di tali confidenze la teste, congiuntamente all'insegnante di sostegno e con l'appoggio della Preside, accompagnava la minore a sporgere denuncia.

Due agenti accompagnavano poi la teste, Fi e l'insegnate di sostegno preso la clinica della

La teste veniva quindi riaccompagnata in Commissariato.

Già in quel contesto la teste aveva modo di constatare che all'ingresso del Commissariato si trovavano la madre di F , i due fratellini e un'altra donna e, benché si trovasse sulla volante, veniva riconosciuta.

"Sentivo che dicevano: dov'è F i . dov'è F i , dov'è F•?"

Presso il Commissariato, S M veniva assunta a sit e subito dopo le si consentiva di allontanarsi. Tuttavia, nell'uscire, la teste veniva seguita dalla madre della minore e dalle persone che erano con lei, che insistevano nel chiedere in maniera un po' aggressiva dove fosse F ' t.

"Non temevo che mi picchiassero, però ero per strada con loro che mi urlavano dietro".

La teste rientrava quindi in Commissariato ed informava l'ispettrice di quello che stava succedendo fuori. Veniva quindi fatta uscire in sicurezza da un'uscita secondaria.

In merito al contesto familiare della minore, la teste spiegava che periodicamente si effettuavano degli incontri con l'equipe (di medici e psicologi) che seguiva F

L’equipe aveva informato che il quadro familiare era *“particolare", “fragile",* il padre aveva fatto un percorso psicologico, e avevano quindi evidenziato la necessità di prestare maggiore attenzione alla ragazza.

F R , all’udienza dell’1.10.2018, riferiva di essere psicologa e psicoterapeuta presso la neuropsichiatria infantile di F azienda ospedaliera di M
Il servizio generale conosce F R dal 2007 per delle difficoltà di apprendimento.
Quando era più piccola era stata seguita sia in terapia psicomotoria che logopedia bi-settimanale.
Nel 2016 veniva introdotta la somministrazione di un farmaco, che veniva poi interrotta durante l’estate in quanto la famiglia partiva per il Marocco. Si trattava di un farmaco anti psicotico in conseguenza di disturbi persecutori e contenuti del pensiero bizzarri.
F nel 2016 era sostanzialmente affetta da un lieve ritardo cognitivo. La capacità critica era quindi ridotta e le relazioni sociali più difficili. *“Per lei è difficile riconoscere spesso quello che in realtà gli altri stanno dicendo, non riconosce l’ironia, non riconosce alcune modalità comportamentali degli altri". “Spesso le sembrava che le persone che la guardavano quando guardavano lei si toccavano il naso sia negli ambiti scolastici, sia negli ambiti extra scolastici, in metropolitana o quant’altro".*
Nel settembre 2016, rientrati dal Marocco, F i chiedeva un appuntamento al servizio per lei e la madre. L’incontro veniva fissato, ma le due donne non si presentavano.
La madre chiedeva nuovamente un appuntamento che veniva fissato ed al quale si presentava da sola.

Raccontava che era preoccupata ed arrabbiata con il marito perché in Marocco aveva sposato un'altra donna e che c'erano stati diversi litigi tra loro.
La donna riferiva tra l'altro di essere stata percossa dal marito.
La teste spiegava quindi che in Italia era reato e contattava il marito per fissare un incontro.
Durante il colloquio con l'uomo, questi spiegava che in Marocco la moglie aveva portato F; da un curatore locale per fare dei salassi. La minore era quindi rientrata piena di tagli e lividi, il padre si era arrabbiato e aveva effettivamente percosso la moglie.
In quel frangente la teste specificava che in Italia era un reato e che se avessero scoperto che si comportava così anche con i figli lo avrebbero denunciato.
Il 19 settembre la madre di F si presentava agitatissima presso il servizio e, grazie all'assistenza di una mediatrice, comunicava che F a scuola aveva fatto vedere dei lividi ed aveva detto che era stato il padre a farglieli. La scuola l'aveva quindi portata dai Carabinieri e F aveva informato il fratello, che aveva allertato la madre.
La madre si era quindi presentata in caserma, ma l'avevano allontanata perché stavano prendendo la deposizione di F
La teste contattava allora la preside della scuola per avere maggiori informazioni, spiegava alla madre cosa F aveva raccontato e cercava di tranquillizzarla.
La teste spiegava di aveva cercato di avvisare che F stava prendendo un farmaco, in modo tale che la comunità ove l'avevano provvisoriamente inserita ne fosse a conoscenza.

M i C i, all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di essere assistente sociale preso il servizio che segue F . e la relativa famiglia dal 2007.

A volte F sembrava percepire delle condotte come persecutorie: aveva raccontato di avere la sensazione che le persone a scuola, sul tram, o in altri posti, si toccassero il naso perché pensavano che puzzasse e che non fosse carina.

La teste precisava che la minore non aveva mai raccontato fatti non corrispondenti al vero, o non realmente accaduti, semplicemente a volte interpretava a modo suo le cose che accadevano.

Tra il 2010 e il 2011 il padre aveva avuto delle difficoltà personali ed aveva chiesto assistenza al servizio che lo aveva indirizzato al CPS di R

L'uomo in particolare riferiva di avere allucinazioni e pensieri persecutori.

Nel luglio 2016 durante un colloquio F aveva raccontato che vi erano scontri molto forti tra i genitori e che era preoccupata, ma il servizio aveva ritenuto di lasciar passare l'estate e di approfondire successivamente.

Anche il fratello maggiore era stato inserito in un gruppo pomeridiano educativo, quando era piccolo, e aveva raccontato di uno scontro significativo con il padre, forse aveva alzato le mani sulla madre e il padre era intervenuto *"in modo abbastanza fermo"*.

Durante l'estate la famiglia partiva per il Marocco e a settembre la madre si presentava al servizio. In quel contesto riferiva che durante l'estate il padre aveva sposato un'altra donna, che quindi si allontanava spesso da casa e che a volte era violento nei suoi confronti.

In risposta a specifica domanda, la donna negava che la violenza fosse indirizzata anche nei confronti dei figli e quando le veniva prospettata la possibilità di denunciare si tirava indietro. *"Era molto preoccupata più di rimanere senza il supporto economico del papà perché lui si era allontanato dal nucleo familiare"*.

Il servizio fissava quindi un colloquio con il marito, durante il quale riferiva che in Marocco la moglie aveva portato F a fare dei salassi e si era molto arrabbiato. In quell'occasione aveva picchiato la moglie.

Il giorno seguente F aveva fatto vedere a scuola i lividi.

Il lunedì la madre si era presentata presso il servizio, era molto agitata, e cercava di raccontare cosa fosse successo. Il servizio chiamava quindi la scuola. In quel momento la teste parlava con l'ispettrice M , la quale informava che la minore era in comunità.

La teste si assicurava quindi che sapessero che stava assumendo un farmaco, così da non interrompere la terapia.

M M _ , all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di essere medico di base di F da 4-5
anni.

In un'occasione la teste ricordava che si erano presentate presso l'ambulatorio F e la madre.
In quel frangente la madre raccontava che il marito aveva un'altra donna e che F . aveva paura di essere picchiata. La donna in particolare diceva che il marito aveva iniziato a mettere in atto condotte violente ai danni dei figli.
F L riferiva di aver paura di essere picchiata dal padre perché da quando si era allontanato da casa, ogni tanto vi faceva ritorno e metteva in atto comportamenti violenti. La minore aggiungeva peraltro di aver paura di essere picchiata anche dal fratello.
La teste specificava però che la minore, nonostante le visite anche frequentati, non aveva mai riferito di traumi prodotti dal padre, *"nonostante avesse a volte dichiarato di essere stata malmenata".*
Quanto ai ritardi di cui la minore era affetta, la teste precisava che al suo cospetto non aveva mai dato segni particolari.

di
, all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di lavorare presso la comunità .

La teste spiegava di aver conosciuto F R in quanto la minore aveva fatto ingresso nella comunità nel novembre 2016 ed era ancora inserita nella stessa struttura.
Al suo ingresso F i era molto ansiosa ed inizialmente chiedeva alla teste di mantenere i contatti con la madre e con i fratelli minori, negando fermamente di voler avere ancora rapporti con il padre ed il fratello maggiore.
Il primo incontro con la madre, all'interno del centro diurno, non era stato positivo in quanto la donna aveva pianto tutto il tempo, chiedendo alla figlia di ritrattare quanto denunciato.

La teste spiegava che F le aveva sempre negato di essere oggetto diretto della violenza del padre, che era invece indirizzata nei confronti della madre.

"Interveniva per tutelare la mamma. Anche fisicamente per dividerli, se c'era vicinanza... ".

Dopo l'ingresso di F all'interno della struttura, la madre le telefonava spesso, anche fuori da ogni programmazione. "*Anche 10 volte al giorno è capitato".*

Questi interventi turbavano molto la minore e la teste, in almeno due circostanze, si era vista costretta a chiedere alla madre di ridurre i contatti.

Dopo il raggiungimento della maggiore età, F aveva fatto richiesta di prosieguo amministrativo, che veniva concesso in quanto non si ritenevano sussistenti le condizioni per un rientro in famiglia.

L Z », all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di essere assistente sociale presso il Comune e di aver conosciuto F ' R in seguito alla denuncia.

La teste era stata infatti contattata dal servizio di neuropsichiatria e, nei giorni successivi alla denuncia, vi era stato un primo colloquio con i genitori.

Si cercava sostanzialmente di capire cosa fosse successo e, in seguito all'emissione del primo provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, si cercava di farne capire il contenuto ad entrambi i coniugi.

In seguito la teste aveva poi avuto modo di incontrare anche F. , la quale in più circostanze le aveva riferito di litigi tra i genitori, nel contesto dei quali interveniva a difendere la madre.

"Lei per difendere la mamma si metteva in mezzo e quindi il papà picchiava anche lei".

"Mi diceva che il papà l'ha picchiata usando anche un bastone", bastoni e cinghie.
I litigi scaturivano da questioni tra i genitori e, nell'ultimo periodo, anche perché in Marocco il padre si era sposato con un'altra donna.
F decideva di denunciare pensando di avere il sostegno della madre, la quale invece ha poi sempre minimizzato o negato.

C iP , all'udienza dell'1.10.2018, riferiva di essere direttrice della fondazione IL

La teste spiegava di aver conosciuto F quando ancora lavorava alla
In merito a quanto denunciato, F le aveva riferito che *"in famiglia c 'erano delle situazioni di aggressività a volte del papà verso la mamma, a seguito anche di tensioni che loro avevano e che in alcune circostanze F si è trovata in mezzo e quindi magari un po' a difender e... cioè comunque non mi ha mai riferito di situazioni in cui la violenza era diretta verso di lei, ma la situazione in cui lei si trovava in un contesto di litigi che magari superavano anche i limiti del verbale e arrivavano a delle aggressioni reciproche, o comunque del papà nei confronti della mamma soprattutto e quindi lei si sentiva di intervenire per difendere la signora".*
La teste specificava che, nel tempo, F aveva sempre confermato le circostanze denunciate, anche se in alcuni momenti, sempre coincidenti con pressioni esterne (in particolare della madre), sembrava ritrattare.
"Però le cose sono andate così" e ancora *"io dico quello che è avvenuto, le cose sono avvenute così, è una situazione complicata".*
La teste specificava peraltro che, secondo una sua opinione, F si era determinata a denunciare, benché la situazione familiare fosse rimasta invariata per diverso tempo, proprio nel settembre 2016, perché, in qualche

modo, era risentita perché il padre aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Precisando, però, di non aver alcun elemento per dubitare della veridicità di quanto raccontato.

L M all'udienza dell'08.11.2018, in servizio presso il Commissariato Porta Genova, riferiva che il 16 settembre 2016 era stata contattata telefonicamente dalla preside dell'istituto } che le rappresentava una situazione di disagio di una minore e le chiedeva che fosse fissato al più presto un appuntamento.
Il giorno seguente, si erano presentate la preside assieme a due insegnanti, Dott.sse M e P , e la minore.
Inizialmente la teste si era fatta spiegare la situazione dalla preside. F *"quella mattina per l'ennesima volta era arrivata a scuola ed aveva dei segni addosso"*, ma *"si era decisa [...] voleva assolutamente denunciare il padre perché non ne poteva più".*
La minore aveva raccontato anche alle due insegnati che il padre *"la prendeva a cinghiate, le dava gli schiaffi e spesso veniva anche... si metteva in mezzo alle discussioni con i genitori per evitare che lui picchiasse la mamma".*
Alla teste venivano mostrati i segni sulla schiena, *"potevano essere compatibili con una cinghiata perché erano lineari", "Sì, stretti e lunghi, lineari".*
La teste decideva quindi di contattare il servizio ' della Clinica , che indirizzava la teste e la minore alla Clinica , per sottoporre F a
visita e per refertare i segni.

La teste contattava poi la Dott.ssa F del Tribunale per i Minorenni, la quale concordava nell'allontanamento della minore dalla familiare.

F continuava a ripetere *"che il padre sicuramente l'avrebbe ammazzata se avesse saputo che era venuta lì alla Polizia a fare una denuncia".*

"La ragazza era spaventatissima, piangeva ci chiedeva assolutamente di proteggerla, l'ha fatto anche con il personale che poi l'ha accompagnata al pronto soccorso della j *, continuava a dire: 'Non mi mandate a casa perché mio padre mi ammazza'".*

Mentre la ragazza era con altro personale presso la Clinica , si presentava in ufficio la madre della ragazza. Il collega, non sapendo che si trattava della madre di F i, la faceva accomodare e contattava la teste. Non appena entrata nella stanza per capire di cosa avesse bisogno, la donna, che era in compagnia di un'altra figlia, iniziava ad urlare, si metteva a piangere e cominciava a giurare che il marito non picchiava la figlia. Dopodiché si avventava fisicamente addosso alla teste che richiedeva l'interventi dei colleghi perché la allontanassero da lei. La donna quindi si buttava in terra, dicendo di sentirsi male.

Gli operanti cercavano quindi di tranquillizzare la donna e la facevano allontanare dicendole che la figlia non si trovava lì e che sarebbe presto tornata a casa.

Per precauzione, venivano chiuse le porte del Commissariato perché, fuori dallo stesso, erano arrivati altri stranieri che parlavano con la donna, forse dei familiari.

Le insegnanti venivano quindi fatte uscire dalle uscite secondarie.

Il 18 settembre I veniva ascoltata con audizione protetta.

La teste aggiungeva di essere stata contattata anche da una vicina di casa della madre di F per sapere cosa stesse capitando alla minore. La teste precisava di aver detto di non sapere nulla.

F C , all'udienza dell'08.11.2018, medico legale e consulente del :
della _ _ , riferiva di aver effettuato l'esame obiettivo di F R
in occasione dell'acceso del 17 settembre 2016. ...
In quel contesto aveva modo di refertare plurime lesioni, parte delle quali la minore riferiva essere esiti di cinghiate inferte dal padre. F riferiva inoltre che l'ultima aggressione risaliva a circa 15 giorni prima. *"Ha parlato di cinghiate alla schiena ed effettivamente c 'erano delle lesioni sul dorso e in sede dorso lombare. Aveva anche riferito di pugni sulla testa, bastonate e talvolta schiaffi, che si erano intensificati negli ultimi quattro mesi precedenti ovviamente all'esame obiettivo".*
Si ravvisavano cicatrici ed esiti cicatriziali ed ecchimosi di aspetto semirecente e non recente. Dall'esame obiettivo, le lesioni riscontrate erano compatibili con quanto descritto dalla minore. Inoltre, richiesta dell'eventuale compatibilità di tale morfologia con eventuali lesioni da salasso, affermava di non conoscere tale tipo di lesività e di non poterne quindi valutare la compatibilità.

C iS ., all'udienza dell'08.11.2018, riferiva di essere in servizio presso 1' della e di essere stata contatta dall'ispettore nel settembre 2016.
La teste si recava quindi in ove aveva un colloquio con F R
In quel contesto la minore raccontava alla teste "ù? *modo direi molto chiaro, senza intoppi"* di essere vittima di maltrattamenti domestici fin da quando era piccola. Nello specifico Fi confidava che spesso *"il padre la picchiava sia con la cinghia sia con a volte schiaffi e pugni".*

Negli ultimi mesi la situazione era peggiorata, il padre aveva una relazione con un'altra donna e quando tornava a casa spesso litigava anche con la mamma, picchiava la mamma e picchiava anche F . *"Lei a volte si metteva anche in mezzo".*
La minore, nel raccontare, sembrava avere una sorta di distacco emotivo, *"come se avesse sviluppato una soglia di tolleranza a questi episodi",* anche se aveva espresso più volte la volontà di non fare rientro a casa.
La teste precisava di aver saputo dall'insegnante che aveva accompagnata al colloquio F , che la minore era seguita dagli assistenti sociali e pertanto aveva peso contattati con loro ed era venuta a conoscenza della diagnosi di ritardo cognitivo lieve.
La scheda confermava e approfondiva quanto riferito dalla teste, aggiungendo la precisazione che F . riferiva che il padre colpiva la madre molto più spesso di quanto faceva con lei.

L'esame dell'imputato

M R , all'udienza dell'08.11.2018, negava di aver mai alzato le mani né nei confronti della moglie né della figlia minore e che i segni sulla schiena di F erano stati lasciati dai salassi effettuati in Marocco.
In quell'estate infatti, i primi giorni di agosto, l'imputato si era dovuto allontanare qualche giorno per questioni lavorative dal Marocco, ove tutta la famiglia trascorreva il periodo feriale. In sua assenza F era stata portata a fare dei salassi e non si era sentita bene. R,,.,,, una volta rientrato, si era molto arrabbiato perché la moglie e la figlia non si erano rivolte a professionisti e non avevano fatto tutti gli accertamenti preliminari.
Pur ammettendo di essersi arrabbiato, R. negava di aver percosso la figlia con la cinghia o

altrimenti ed anzi spiegava che l'unico contesto in cui aveva percosso un membro della famiglia era stato il figlio maggiore, perché questi aveva aggredito fisicamente la madre.
La rabbia era stata peraltro determinata anche dalla paura che la moglie e la figlia venissero derubate, l'imputato aveva infatti consigliato loro di non "andare in giro" perché le donne che vivevano all'estero erano più facili bersagli.
Quanto alla pratica del salasso, l'imputato riferiva che si effettuavano con la sanguisuga che veniva apposta dopo aver praticato un piccolo taglio o anche in assenza, dopodiché si accendeva una fiamma e veniva appoggiato un bicchiere.
R negava inoltre di aver intrapreso alcuna relazione extraconiugale, specificando di essere stato anche in altri contesti accusato in tal senso dalla moglie.
L'imputato aggiungeva che F t, fin da quando era piccola, minacciava di chiamare le Forze dell'Ordine qualora lui non le avesse dato quello che voleva.
Anche la moglie e i figli più piccoli stavano iniziando ad assumere nei suoi confronti lo stesso atteggiamento ricattatore.

L'audizione presso il Tribunale per i Minorenni

Quanto sopra riferito dall'imputato riflette quanto in precedenza affermato innanzi al Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano, 1'8 novembre 2016.
Anche in quel contesto infatti negava di aver mai percosso o altrimenti malmenato la moglie o la figlia. I segni derivavano da una pratica medica non riconosciuta in Italia.

La moglie, mentre si trovavano in Marocco, aveva infatti portato F da un curatore per *"tirare fuori il sangue brutto, tipo una puntura, che lascia segni blu, lividi"* e l'imputato l'aveva rimproverata.
La moglie aveva poi riferito all'imputato che F ..era caduta dalle scale, mentre il figlio Y.
che era anche caduta dalla bicicletta.
L'imputato riconduceva quindi a queste cadute e alla pratica medica i segni rinvenuti sul corpo della figlia.
L'imputato aveva peraltro riferito che nel 2010 aveva avuto gravi problemi al lavoro e che aveva anche pensato di suicidarsi. Questa situazione si era però risolta nel giro di un mese.
Il medesimo giorno anche **E C** **H** , moglie dell'imputato e madre di F , veniva
ascoltata dal Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni.
In quella sede riferiva che il marito non aveva mai picchiato né lei né la figlia e che quest'ultima era caduta dalle scale davanti a lei.
"È *caduta dalla scala. L 'ho vista io. Mia figlia ha poca memoria. Fa pasticci, perde i libri. Mia figlia ha il sostegno scolastico a scuola, dalla terza elementare*

La ricostruzione dei fatti come raccolta in sede dibattimentale consente di affermare che F
R sia pienamente attendibile e che quanto da lei ripetutamente riferito corrisponda ad una suo effettivo quanto drammatico vissuto personale.
Le modalità di narrazione, la ripetizione del narrato in diversi contesti, l'espressione di viva preoccupazioni per sé e per le sorti della madre, oltre che per quelle della sorella, la lucida delineazione del quadro familiare e delle dinamiche di controllo lì esistenti, portano ad escludere che le

dichiarazioni della giovane possano essere state condizionate da dati di fantasia o da volontà rivendicativa di sorta.

In primo luogo, la diretta visione della videoregistrazione dell'esame consente di rilevare che la giovane ha riportato il racconto con spontaneità, chiarezza, linearità, dimostrando al più una certa carenza di complessità nel linguaggio e nella esposizione. Aspetto che rende ancor più lineare e semplice il suo narrato e che porta ad escludere che possa essere capace di costruzioni artificiose.

Si è peraltro ripetutamente sentito da tutti gli operatori che hanno avuto in carico F ed il nucleo familiare a vario titolo, che la giovane è sempre stata ritenuta perfettamente in grado di rappresentarsi la realtà e di riferire quanto accadutole.

L'unico dato di segno diverso ha ad oggetto una sua preoccupazione per gli sguardi ed i gesti delle persone che le stanno intorno che la portano a pensare che si stiano verificando osservazioni al suo riguardo.

Invero, è stata da più fonti riportata la frase relativa al fatto che F riteneva che se qualcuno si toccava il naso in suo presenza la stesse prendendo in giro. In realtà la dr.ssa C ha ben chiarito che tale convinzione è associata al pensiero che chi si tocca il naso faccia riferimento al fatto che lei possa "puzzare", affermazione che ben può essere legata a dinamiche di scherzi tra pari che possono essere vissuti in modo più pesante da una persona fragile come lei. Va ricordato che nel descrivere gli aspetti del suo lieve ritardo cognitivo si è proprio fatto riferimento all'incapacità di cogliere l'ironia.

Si deve sottolineare nuovamente che questo è stato l'unico esempio riportato per descrivere quelle che sono state rilevate dalla difesa come "stranezze" della ragazza.

Per contro, non si deve dimenticare che vi è in atti il richiamo ad un periodo di seria difficoltà di rappresentazione del reale, che è stato gestito con presa in carico del CPS per "episodio depressivo con sintomi psicotici, con ideazione delirante di rovina e allucinazioni uditive" che ha interessato l'imputato e non certo parte offesa (cfr. relazione dr. M i 24.10.2016 in atti). Episodio,
peraltro, poi completamente rientrato.
A fronte di tali osservazioni, si deve prendere atto che le dichiarazioni della persona offesa si pongono in termini di cristallina coerenza con tutti gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'attività dibattimentale, ivi comprese le stesse affermazioni provenienti dall'imputato.
Va infatti ricordato che egli stesso, in occasione di uno dei colloqui col servizio di Neuropsichiatria infantile, ha raccontato alla dr.ssa R di aver percosso la moglie. Circostanza che era poco prima stata riportata alla medesima dr.ssa dalla stessa E C Hi.
Il racconto delle percosse infette con l'uso della cinghia e di un pezzo di legno strappato dallo stipite della porta è stato riportato coralmente da tutte le operatrici che hanno ascoltato la minore, oltre che raccolte in sede anamnestica all'arrivo al Pronto Soccorso del servizio
I segni delle cinghiate ricevute dalla minore sono stati visti dalle insegnanti, fotografati dalla ragazza e riportati nelle fotografie estrapolate dal suo telefono cellulare, ed ancora drammaticamente riscontrate in occasione dell'accesso al
della clinica i. I segni sono stati descritti in più punti, nella regione dell'addome
corrispondente al passaggio Dorso-lombare e sono stati individuati in 5 distinte aree, oltre ad una ulteriore evidenza lesiva all'arto superiore destro.

Anche l'Isp. M , alla quale sono state direttamente mostrate, ha descritto l'andamento lineare delle ecchimosi, in linea con il colpo infetto da una cinghia.
Si deve evidenziare che la diversa origine di dette lesioni offerta in spiegazione dall'imputato lascia francamente senza parole.
Invero, nemmeno la moglie, che come si è sentito - dopo aver spinto la figlia a farsi avanti per prima per ottenere aiuto - ha cercato in tutti i modi di elidere gli effetti del suo dichiarato (sino ad evitare di presentarsi per il proprio esame), ha "dimenticato" quella che doveva essere la giustificazione dei segni sul corpo della figlia, riferendo al Tribunale per i Minorenni che la ragazza era "caduta dalle scale".
Peraltro la donna ha involontariamente offerto elementi di supporto al dichiarato della figlia laddove raccontava delle condotte aggressive del marito sia alla dr.ssa R _ , sia alla dr.ssa C _ , per poi affermare che non intendeva denunciarlo per il timore di perdere il sostegno economico per il mantenimento dei 4 figli.

fa

Ancora, le parole di F si rispecchiano nelle conversazioni recuperate dalla applicazione whatsapp del suo telefono, nel contesto delle quali risultano ampi e numerosi riferimenti alle condotte aggressive del padre, sia verso la madre sia verso se stessa.
Va poi sottolineato come la giovane, inserita nell'arco di poche ore in una struttura comunitaria per garantirle la necessaria protezione, abbia sempre preferito tale soluzione (in tutta evidenza poco attraente per una adolescente) piuttosto della prospettiva di un rientro in famiglia. Soluzione che ha richiesto nell'immediatezza delle sue dichiarazioni, nel "terrore" della reazione del padre se avesse scoperto quanto da lei denunciato ("mi ammazza"). Ed ancora, ha richiesto espressamente il prolungamento

dell'accoglienza comunitaria in via amministrativa anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Le insegnanti che hanno raccolto le sue prime rivelazioni, peraltro, hanno riportato l'urgenza della ragazza nel riferire quanto da lei patito; la sua impossibilità di sopportare oltre; la sua preoccupazione per la reazione del padre e nello stesso tempo la insuperabile necessità di sottrarsi alla sua situazione familiare.
Le considerazioni sin qui svolte, dunque, sia quanto alla credibilità intrinseca della parte offesa F R , sia quanto alla coerenza delle sue dichiarazioni con quanto ulteriormente appreso in questa sede, portano a ritenere solidamente provato quanto raccontato dalla giovane.
Si deve pertanto ritenere che R M abbia ripetutamente, nel corso degli anni, percosso la moglie E Cx.^vx Habiba e la figlia F R Quest'ultima sia in reazione al suo modo di comportarsi, sia a causa del suo intervento in aiuto della madre.
Tale condotta, reiterata nel tempo, espressione di una violenza non comune e di una assoluta volontà di controllo, idonea a causare penose condizioni di vita, offre solida base alla valutazione di piena sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cp qui contestato.
Si può infatti affermare che la ripetizione nel tempo delle condotte aggressive sia stata tale da realizzare l'abitualità richiesta dalla norma per la sussistenza del reato. Così come la idoneità a dar luogo ad una condizione psicofisica di vera e propria prostrazione sia nella moglie sia nella figlia.
Quanto a E C H , occorre osservare che la sua posizione di completa sottomissione cui
la condotta patita l'ha portata, è stata tale di non consentirle di declinare i propri doveri di genitorialità nei confronti della figlia ed a esprimere una

condotta significativamente ambivalente da un lato cercando di spingerla, grazie al sostegno scolastico, a denunciare quanto patito, dall'altro lato a ritrarre tale sostegno sino a sminuire completamente il portato della sofferenza della figlia.
Con riferimento a F R , si è ampiamente ricostruita l'entità dell'incidenza delle condotte patite sulle sue condizioni di vita, che sono state tali da portarla a richiedere che venisse rescisso il legame familiare.
Ritenuto così provato il reato di cui all'art. 572 cp, deve essere dichiarata la penale responsabilità di R in ordine al reato a lui ascritto.
Quanto sin qui esposto porta a ritenere pacificamente integrata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cp (già art. 572 co 2 cp) atteso che F R , minore di età, è stata esposta ai maltrattamenti patiti dalla madre e ne è stata altrettanto vittima diretta.

Occorre, ancora, osservare che il tenore della contestazione esaminata porta a ritenere contestato in fatto anche il reato di cui agli artt. 582, 585 co. 2 n. 2, 61 n. 11 quinquies c.p. ai danni della sola figlia minore F R . Le condotte aggressive ricostruite, realizzate con l'uso di una cinghia e di pezzi di legno, hanno infatti dato luogo a lesioni aggravate dall'essere state commesse con l'uso di un'arma impropria e pertanto perseguibili d'ufficio.

Le fattispecie così ritenute sussistenti paiono realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attesa la loro contestualità temporale.
Si giudica più grave il reato di cui all'art. 572 cp, considerata la pena edittale prevista.

Deve, per contro, essere esclusa la sussistenza di qualunque circostanza di favore che possa essere presa in considerazione ai fini di cui all'art. 62 bis cp.

M R si è limitato a negare ogni profilo della propria responsabilità, fornendo una chiave di lettura dei segni riscontrati sul corpo della figlia del tutto priva di logica. Anche in tale frangente, peraltro, ha dimostrato di non disporre di altri strumenti di gestione di qualunque problematica che non sia l'aggressione fisica. Si ricorda, infatti, che egli nel raccontare che la figlia era stata sottoposta a salassi da un medico marocchino, ha riferito che la cosa lo aveva fatto molto arrabbiare e per questo aveva picchiato la moglie. Come a spiegare la piena logicità delle sue parole.
Privo di qualunque forma di resipiscenza, ha lasciato che la figlia venisse allontanata dalla famiglia per essere messa in sicurezza, senza minimamente affrontare in chiave critica le cause di tale drastico intervento. Ha sistematicamente percosso violentemente anche la moglie, sino a ridurne la capacità di intervento e di reazione nei modi che si sono sopra ricostruiti.

Venendo alla commisurazione della pena, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p ed in particolare ricordato che la condotta si è protratta per un consistente lasso di tempo ed è andata progressivamente aggravandosi; si è espressa con una consistente aggressività fisica anche nei confronti della figlia minore di età sino a metterne in serio pericolo l'incolumità (elementi che impongono di discostare sensibilmente la pena dal minimo edittale) si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, così determinata:
pena base anni 3 e mesi 10 di reclusione;
aumentata per la ritenuta aggravante ad anni 4 di reclusione;
aumentata per la continuazione interna in misura di mesi 2 di reclusione;
ulteriormente aumentata come sopra per la ritenuta continuazione con il reato di cui agli artt. 583, 583, 585, 61 n. 11 quinquies cp ritenuto

contestato in fatto.
Alla presente condanna segue ex legge quella al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi degli artt. 29 ss cp M R deve essere dichiarato interdetto dai Pubblici Uffici per la durata di 5 anni.
Inoltre, la condotta qui descritta e ritenuta sussistente è indice, a parere di chi scrive, di una significativa pericolosità sociale, attesa la consistente aggressività della quale è stata espressione e la sistematica reiterazione della condotta nel tempo, oltre alla assoluta carenza di resipiscenza riscontrata.
Pertanto, si ritiene necessario, considerata la pena irrogata, applicare a pena espiata la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per 2 anni.

Quanto alle richieste formulate dalla parte civile costituita F R , dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 cp.
Danno che si ritiene anche in concreto sussistente.
Sul punto non possono che essere richiamate le osservazioni sopra svolte in ordine alla intensità della violenza patita dalla ragazza, più volte nel corso degli anni colpita a cinghiate e a bastonate dal padre, in un contesto di completa sopraffazione e di controllo.
Ma ciò che si vuole sottolineare ai presenti fini è anche la drammatica solitudine e l'isolamento nei quali F R ha dovuto muoversi nella gestione della sua urgenza di uscire da una situazione divenuta non più sopportabile.
Nella sua fragilità ed in una fase della sua vita ancora decisamente acerba, la giovane F ha dovuto rivolgersi al di fuori della sua famiglia per riuscire a trovare il sostegno necessario a segnalare quanto stava patendo e ad interrompere il drammatico ciclo della violenza.

L’impatto di tale prolungata esperienza dovrà essere valutato in termini più completi ed esaustivi in altro giudizio. Tuttavia, in questa sede, richiamate le osservazioni sopra svolte, si ritiene di poter indicare a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 80.000,00.
/
M R deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano - valutati i parametri in vigore e l’attività svolta - in complessivi € 1650,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVAe CPA come per legge. Somma che dovrà essere versata a favore dello Stato anticipatario, atteso che la parte offesa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Considerato in carico di lavoro assegnato a questo giudice ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535

DICHIARA

M R colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuto contestato in fatto anche il reato di cui agli artt. 582, 585 co. 2 n. 2, 61 n. 11 quinquies c.p. ai danni della sola figlia minore F ' R ; ritenuta la continuazione, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 29 c.p.

DICHIARA

L’imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5

Visti gli artt. 228 ss. c.p.

APPLICA

Nei confronti di M E , a pena espiata, la misura di sicurezza personale della libertà vigilata, per anni 2;

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

M R al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita F R da

liquidarsi in separato giudizio e indica, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di € 80.000,00.

CONDANNA

L'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.650,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatario.

90 giorni per la motivazione.

Mi21.12.18

"La presente raccolta di sentenze e provvedimenti della giurisprudenza lombarda ha finalità strettamente divulgative e formative ed è severamente vietata ogni riproduzione"